Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1120

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)

19/03/2018 - 01:46

Indice

1. DDL S. 1120 - XVII Leg. . . . 1
1.1. Dati generali . . . 2
1.2. Testi . . . 8
1.2.1. Testo DDL 1120 . . . 9
1.2.2. Testo correlato 1120 (ALLEGATO) . . . 355
1.2.3. Testo correlato 1120 (Allegato-ERRATACORRIGE - ERRATA CORRIGE) . . . 393
1.2.4. Testo correlato 1120 (Annesso) . . . 398
1.2.5. Testo approvato 1120 (Bozza provvisoria) . . . 730
1.3. Trattazione in Commissione . . . 925
1.3.1. Sedute . . . 926
1.3.2. Resoconti sommari . . . 931
1.3.2.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) . . . 932
1.3.2.1.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 96 (ant.) del 24/10/2013 . . . 933
1.3.2.1.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 98 (pom.) del 30/10/2013 . . . 935
1.3.2.1.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 99 (ant.) del 31/10/2013 . . . 945
1.3.2.1.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 101 (pom.) del 06/11/2013 . . . 951
1.3.2.1.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 102 (pom.) del 07/11/2013 . . . 957
1.3.2.1.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 103 (ant.) del 12/11/2013 . . . 959
1.3.2.1.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 104 (pom.) del 12/11/2013 . . . 1344
1.3.2.1.8. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 105 (nott.) del 12/11/2013 . . . 1578
1.3.2.1.9. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 106 (ant.) del 13/11/2013 . . . 1588
1.3.2.1.10. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 107 (pom.) del 13/11/2013 . . . 1593
1.3.2.1.11. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 108 (nott.) del 13/11/2013 . . . 1758
1.3.2.1.12. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 109 (ant.) del 14/11/2013 . . . 1867
1.3.2.1.13. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 110 (pom.) del 14/11/2013 . . . 1968
1.3.2.1.14. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 111 (ant.) del 15/11/2013 . . . 2069
1.3.2.1.15. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 112 (pom.) del 15/11/2013 . . . 2214
1.3.2.1.16. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 113 (pom.) del 18/11/2013 . . . 2221
1.3.2.1.17. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 114 (pom.) del 19/11/2013 . . . 2227
1.3.2.1.18. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 115 (ant.) del 20/11/2013 . . . 2232
1.3.2.1.19. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 116 (pom.) del 20/11/2013 . . . 2236
1.3.2.1.20. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 117 (nott.) del 20/11/2013 . . . 2247
1.3.2.1.21. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 118 (ant.) del 21/11/2013 . . . 2266

1.3.2.1.22. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 119 (pom.) del 21/11/2013 2273
1.3.2.1.23. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 120 (pom.) del 22/11/2013 2300
1.3.2.1.24. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 121 (pom.) del 23/11/2013 2326
1.3.2.1.25. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 122 (ant.) del 24/11/2013 2378
1.3.2.1.26. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 123 (pom.) del 24/11/2013 2388
1.3.2.1.27. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 124 (nott.) del 24/11/2013 2459
1.3.2.1.28. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 125 (ant.) del 25/11/2013 2465
1.3.2.1.29. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 126 (pom.) del 25/11/2013 2479
1.3.2.1.30. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 127 (nott.) del 25/11/2013 2481
1.4. Trattazione in consultiva 2566
1.4.1. Sedute 2567
1.4.2. Resoconti sommari 2583
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) 2584
1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 62 (pom.) del 23/10/2013 2585
1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 63 (ant.) del 24/10/2013 2591
1.4.2.1.3. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 64 (pom.) del 24/10/2013 2593
1.4.2.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia) 2620
1.4.2.2.1. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 57 (pom.) del 23/10/2013 2621
1.4.2.2.2. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 58 (pom.) del 24/10/2013 2627
1.4.2.2.3. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 59 (pom.) del 29/10/2013 2631
1.4.2.3. 3^ Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) 2643
1.4.2.3.1. 3ªCommissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 22 (nott.) del 23/10/2013 2644
1.4.2.3.2. 3ªCommissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 23 (ant.) del 29/10/2013 2647
1.4.2.4. 4^ Commissione permanente (Difesa) 2660
1.4.2.4.1. 4ªCommissione permanente (Difesa) - Seduta n. 28 (pom.) del 23/10/2013 2661
1.4.2.4.2. 4ªCommissione permanente (Difesa) - Seduta n. 29 (ant.) del 24/10/2013 2667
1.4.2.5. 5^ Commissione permanente (Bilancio) 2673
1.4.2.5.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 94 (ant.) del 23/10/2013 2674
1.4.2.5.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 128 (pom.) del 26/11/2013 2678
1.4.2.6. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro) 2680
1.4.2.6.1. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 41 (pom.) del 22/10/2013 2681
1.4.2.6.2. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 42 (ant.) del 23/10/2013 2685
1.4.2.6.3. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 43 (pom.) del 24/10/2013 2687
1.4.2.6.4. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 44 (pom.) del 29/10/2013 2690
1.4.2.6.5. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 45 (ant.) del 30/10/2013 2699
1.4.2.6.6. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 46 (pom.) del 30/10/2013 2704
1.4.2.7. 7^ Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) 2718
1.4.2.7.1. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 43 (pom.) del 22/10/2013 2719

1.4.2.7.2. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 44 (pom.) del 23/10/2013 2726
1.4.2.7.3. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 45 (ant.) del 29/10/2013 2735
1.4.2.7.4. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 46 (ant.) del 30/10/2013 2745
1.4.2.8. 8^ Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) 2772
1.4.2.8.1. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 35 (pom.) del 23/10/2013 2773
1.4.2.8.2. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 36 (ant.) del 24/10/2013 2783
1.4.2.8.3. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 37 (pom.) del 24/10/2013 2788
1.4.2.8.4. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 38 (pom.) del 28/10/2013 2794
1.4.2.9. 9^ Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) 2822
1.4.2.9.1. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 23 (pom.) del 23/10/2013 2823
1.4.2.9.2. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 24 (pom.) del 24/10/2013 2829
1.4.2.9.3. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 25 (pom.) del 29/10/2013 2834
1.4.2.10. 10^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) 2858
1.4.2.10.1. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 42 (pom.) del 22/10/2013 2859
1.4.2.10.2. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 43 (pom.) del 23/10/2013 2864
1.4.2.10.3. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 44 (ant.) del 29/10/2013 2869
1.4.2.11. 11^ Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) 2893
1.4.2.11.1. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 34 (pom.) del 23/10/2013 2894
1.4.2.11.2. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 35 (ant.) del 24/10/2013 . 2904
1.4.2.11.3. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 36 (pom.) del 29/10/2013 2909
1.4.2.12. 12^ Commissione permanente (Igiene e sanita') 2923
1.4.2.12.1. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 53 (pom.) del 22/10/2013 2924
1.4.2.12.2. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 54 (ant.) del 23/10/2013 2934
1.4.2.12.3. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 55 (pom.) del 23/10/2013 2937
1.4.2.12.4. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 56 (ant.) del 24/10/2013 2939
1.4.2.12.5. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 57 (ant.) del 29/10/2013 2943
1.4.2.12.6. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 58 (pom.) del 29/10/2013 2947
1.4.2.12.7. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 59 (ant.) del 30/10/2013 2960

1.4.2.13. 13^ Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) . . . 2968
1.4.2.13.1. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 38 (pom.) del 23/10/2013 . . . 2969
1.4.2.13.2. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 39 (pom.) del 28/10/2013 . . . 2974
1.4.2.13.3. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 40 (ant.) del 29/10/2013 . . . 2977
1.4.2.13.4. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 41 (pom.) del 29/10/2013 . . . 2980
1.4.2.14. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) . . . 3000
1.4.2.14.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 25 (pom.) del 23/10/2013 . . . 3001
1.4.2.14.2. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 26 (pom.) del 23/10/2013 . . . 3007
1.5. Trattazione in Assemblea . . . 3012
1.5.1. Sedute . . . 3013
1.5.2. Resoconti stenografici . . . 3015
1.5.2.1. Seduta n. 130 (ant.) del 23/10/2013 . . . 3016
1.5.2.2. Seduta n. 133 (ant.) del 29/10/2013 . . . 3073
1.5.2.3. Seduta n. 138 (ant.) del 18/11/2013 . . . 3198
1.5.2.4. Seduta n. 139 (ant.) del 22/11/2013 . . . 3257
1.5.2.5. Seduta n. 140 (pom.) del 25/11/2013 . . . 3345
1.5.2.6. Seduta n. 141 (ant.) del 26/11/2013 . . . 3375

1. DDL S. 1120 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1120
XVII Legislatura

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)
Titolo breve: *legge di stabilità 2014*

Iter

27 novembre 2013: approvato (trasmesso all'altro ramo)

Successione delle letture parlamentari

S.1120	stralcio di S.1120-BIS, S.1120-TER, S.1120-QUATER, S.1120-QUINQUIES, S.1120-SEXIES **approvato**
C.1865	approvato con modificazioni
S.1120-B	approvato definitivamente. Legge

Legge n. 147/13 del 27 dicembre 2013, GU n. 302 del 27 dicembre 2013 (suppl. ord.). Testo ripubblicato G.U. n. 9 del 13 gennaio 2014 (suppl. ord.).

Iniziativa Governativa

Ministro dell'economia e finanze **Fabrizio Saccomanni** (Governo Letta-I)

Natura

di approvazione di bilancio
Include relazione tecnica.
Relazione tecnica pervenuta il 26 novembre 2013.

Presentazione

Presentato in data **21 ottobre 2013**; annunciato nella seduta pom. n. 129 del 22 ottobre 2013.

Classificazione TESEO

ANNO FINANZIARIO 2014 , LEGGE FINANZIARIA , BILANCIO DELLO STATO

Articoli

MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Artt.3c9; 4c9; 9c11, 20; 10c6,15, 25; 13c8; 14c4, 11; 15c1-20; 16c2; 17c5, 6; 22c8), MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI (Artt.10c1, 25, 26, 33, 37), MINISTERO DELLA DIFESA (Art.3c13; 9c10; 10c6), MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Artt.9c16; 18c15-20), MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (Artt.4c9, 11), MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (Art.9c18), MINISTERO DELL' AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (Artt.5c1-3), MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (Art.6c2), MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

(Artt.10c7, 31, 33, 37), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Artt.8c10; 9c6, 23, 25; 10c13, 35; 11c11; 17c4-6; 24c1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.7c2; 9c18; 10c5; 11c8; 12c4), PROROGA DI TERMINI (Artt.9c8, 17; 11c5; 13c3, 5-7; 18c5; 23c4), ABROGAZIONE DI NORME (Artt.6c1-4; 9c24; 15c17-19; 16c2; 18c10; 22c22; 24c1), DECRETI MINISTERIALI (Artt.3c9; 4c9; c1-3; 6c2; 9c6, 10, 11, 18, 23, 25; 10c7, 13, 26, 31, 35; 11c11; 13c8; 14c4, 11; 17c4-6; 18c15-20; 24c1), DEBITO PUBBLICO (Art.1c1; 13c8), SPESA PER INTERESSI SUL DEBITO PUBBLICO (Art.1c1; 13c8), BILANCIAMENTO SALDI E COPERTURA (Artt.1c1; 13c8, 9; 15c1-20), SPESA PER ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE (Artt.2c1, 2), LAVORATORI AUTONOMI (Artt.2c1, 2; 23c5), LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (Artt.2c1, 2), MINATORI (Artt.2c1, 2), CASSE E FONDI DI PREVIDENZA (Artt.2c1, 2), COLTIVATORI DIRETTI (Artt.2c1, 2; 18c23), MEZZADRIA E COLONIA (Artt.2c1, 2), FONDO PENSIONI DEI LAVORATORI DIPENDENTI (Artt.2c1, 2), ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) (Artt.2c1-3), COMITATO AMMINISTRATORE DELLA GESTIONE PENSIONISTICA DEI LAVORATORI AUTONOMI (Artt.2c1, 2), ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (ENPALS) (Artt.2c1, 2), CONGEDI PARENTALI FAMILIARI E FORMATIVI (Art.2c3), PIANI DI SVILUPPO (Artt.3c1-14), ASSISTENZA E INCENTIVAZIONE ECONOMICA (Artt.3c1-14), INTERVENTI IN AREE DEPRESSE (Artt.3c1, 2), MEZZOGIORNO (Art.3c1), FONDI E FINANZIAMENTI COMUNITARI (Artt.3c2, 3; 8c1-10), SERVIZI PUBBLICI LOCALI (Artt.3c3; 13c17; 19c1, 2), INVESTIMENTI PUBBLICI (Artt.3c6; 8c1-10), COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI (Art.3c6), PRODOTTI AGRICOLI (Artt.3c6, 10-12), INDUSTRIA ALIMENTARE (Art.3c6; 9c19), PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE AGRICOLA (Artt.3c6, 10-12), INDUSTRIA TURISTICA (Artt.3c6, 8; 10c25, 26), CREDITO AGEVOLATO (Artt.3c7, 8, 10, 15), FONDI DI ROTAZIONE (Artt.3c7, 8; 8c1-3), IMPRESE MEDIE E PICCOLE (Artt.3c7, 15; 18c23), ESPORTAZIONI (Art.3c8), RESIDUI ATTIVI (Art.3c9), IMPRESE AGRICOLE (Artt.3c10-12; 18c23), PRODOTTI ALIMENTARI (Artt.3c10-12; 7c11), GIOVANI (Artt.3c10-12), MIGLIORAMENTO FONDIARIO (Art.3c11), PROPRIETA' CONTADINA (Art.3c11), TERRENI AGRICOLI E FONDI RUSTICI (Art.3c12), ASSEGNAZIONE DI TERRE (Art.3c12), LOCAZIONE E AFFITTO (Art.3c12), CANONE DI LOCAZIONE (Art.3c12; 10c20), INDUSTRIA CANTIERISTICA (Art.3c13), INDUSTRIA DEGLI ARMAMENTI (Art.3c13), FORZE DI POLIZIA (Art.3c14), RETI DI COMUNICAZIONE E TRASMISSIONE (Art.3c14; 4c10), CASSA DEPOSITI E PRESTITI (CDP) (Art.3c15), CONTRIBUTI PUBBLICI (Artt.3c15; 5c1; 9c1-27; 10c4), IMPRESE (Art.3c15), OPERE PUBBLICHE (Artt.4c1-11), MANUTENZIONE (Art.4c1), STRADE (Art.4c1), ENTE NAZIONALE PER LE STRADE (ANAS) (Art.4c1), AUTOSTRADE (Art.4c2), SALERNO (Art.4c2), REGGIO DI CALABRIA (Art.4c2), VENEZIA (Art.4c3), DIGHE (Art.4c3), DIFESE COSTIERE (Art.4c3), LAGHI STAGNI LAGUNE (Art.4c3), LINEE FERROVIARIE (Artt.4c4-7), RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI SPA) (Artt.4c4, 7), PROGETTI E PROGETTAZIONE (Art.4c5; 10c1), MADDALONI (Art.4c5), CANCELLO ED ARNONE (Art.4c5), FRASSO TELESINO (Artt.4c5, 6), CASSINO (Art.4c5), BRESCIA (Art.4c6), VERONA (Art.4c6), PADOVA (Art.4c6), APICE (Art.4c6), VITULANO (Art.4c6), ORSARA DI PUGLIA (Art.4c6), BOLOGNA (Art.4c7), LECCE (Art.4c7), CARROZZE E CARRI FERROVIARI (Art.4c8), AUTOBUS (Art.4c8), SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO (Artt.4c8; 13c17; 19c1, 2), TRASPORTI LOCALI (Art.4c8), TRASPORTI EXTRA URBANI (Art.4c8), AUTOTRASPORTI (Art.4c9), INTERNET (Art.4c10; 14c5), PAGAMENTO (Art.4c11; 8c10; 10c15), AMBIENTE (Artt.5c1-3; 20c25), DIFESA DEL SUOLO (Art.5c1), SORVEGLIANZA SISMICA E IDROGEOLOGICA (Art.5c1), REVOCA (Artt.5c1; 14c4; 15c9-14), DEPURAZIONE DELLE ACQUE (Art.5c2), INQUINAMENTO DEL SUOLO (Art.5c3), DECONTAMINAZIONE DALL' INQUINAMENTO (Art.5c3), BONIFICHE (Art.5c3), SCARICHI E DISCARICHE (Art.5c3), AGEVOLAZIONI FISCALI (Artt.6c1-25; 9c18; 10c19; 20c15-19), MISURE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE (Artt.6c3, 4; 7c1), DETRAZIONI DI IMPOSTE (Artt.6c1, 7; 17c2-3; 18c1-4), LAVORATORI DIPENDENTI (Artt.6c1, 3), PREMI DI ASSICURAZIONE (Art.6c2),

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI (Art.6c2), IRAP (Artt.6c3, 19; 10c19; 17c1), REDDITO IMPONIBILE (Artt.6c3, 19; 20c5-9, 11, 12; 21c6; 23c5, 7), ASSUNZIONE AL LAVORO (Artt.6c3, 4; 7c6; 9c11, 16; 11c8-10; 18c18), CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (Artt.6c3, 4; 11c8-10), ONERI DEDUCIBILI (Artt.6c3; 17c2-3; 18c1-4), CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI (Artt.6c4; 12c2, 3), DATORI DI LAVORO (Art.6c4), RESTITUZIONE DI SOMME (Artt.6c4; 7c9; 9c15; 10c21, 23, 28), AUMENTO DI CAPITALE (Art.6c5), ALIQUOTE DI IMPOSTE (Artt.6c5, 6; 9c18; 21c7, 8; 24c1), ACCONTO DI IMPOSTA (Art.6c6), RISPARMIO ENERGETICO (Art.6c7), RICOSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE (Art.6c7), COSTRUZIONI ANTI SISMICHE (Art.6c7), PROTEZIONE DEGLI EDIFICI (Art.6c7), ACQUISTI (Art.6c7; 8c8; 9c27), MOBILI ARREDI E SUPPELLETTILI (Art.6c7; 9c27), APPARECCHI ELETTRICI (Art.6c7), BENI (Artt.6c8-10, 15-17), RIVALUTAZIONE DI CESPITI (Artt.6c8-10, 15-17), BILANCI DI ENTI E SOCIETA' (Artt.6c8-10, 15-17, 19, 21; 22c2), PAGAMENTO DI IMPOSTE (Artt.6c10, 11,13, 15, 16; 18c11, 14; 22c7, 8, 14, 18; 24c1), CESSIONE DI BENI (Art.6c12; 10c6), BANCHE ISTITUTI E AZIENDE DI CREDITO (Art.6c19; 17c7), SOCIETA' FINANZIARIE (Art.6c19; 17c7), CREDITI (Artt.6c19, 21), PASSIVO DI ESERCIZIO E PERDITE (Artt.6c19, 21), BANCA D' ITALIA E BANCHE CENTRALI (Art.6c19), UFFICIO ITALIANO CAMBI (UIC) (Art.6c19), SVALUTAZIONE (Art.6c21), IVA (Art.6c23; 17c1), SOCIETA' COOPERATIVE (Art.6c23), CONSORZI (Art.6c23), DEDUZIONI E DETRAZIONI (Artt.6c21, 24; 23c5, 6), RIMBORSO DI IMPOSTE (Artt.6c24; 18c1-4), MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (Art.6c25), CRISI ECONOMICA (Art.6c25), LIQUIDAZIONE DI IMPRESE (Art.6c25), SICUREZZA SOCIALE (Artt.7c1-11), PREVIDENZA SOCIALE (Artt.7c1-11), SERVIZI SOCIALI (Artt.7c1-11), FONDO PER L' OCCUPAZIONE (Art.7c1), CONTRATTI DI SOLIDARIETA' (Art.7c1), CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI (Art.7c1), PENSIONE DI ANZIANITA' (Art.7c2), ETA' PENSIONABILE (Artt.7c2; 12c2, 3), INDENNITA' DI ASSISTENZA E DI ACCOMPAGNAMENTO (Art.7c3), MALATI (Art.7c3), SOGGETTI DISABILI E HANDICAPPATI (Art.7c3), INVALIDI (Art.7c3), NAUFRAGHI (Art.7c4), IMMIGRAZIONE (Art.7c4), MEZZI DI SOCCORSO (Art.7c4), SERVIZI DI EMERGENZA (Art.7c4; 10c29), DICHIARAZIONE DEI REDDITI (Artt.7c5; 17c1-5; 22c3-6, 12, 15, 16, 18), DONAZIONI E LIBERALITA' (Artt.7c5, 11), LAVORI SOCIALMENTE UTILI (Art.7c6), PROVINCIA DI NAPOLI (Art.7c6), NAPOLI (Art.7c6), PALERMO (Art.7c6), PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI (Art.7c6), CARTE DI CREDITO (Art.7c7; 18c11), INDIGENTI E NULLATENENTI (Artt.7c7, 11), CITTADINI DELL' UNIONE EUROPEA (Art.7c7), EXTRA COMUNITARI (Art.7c7), SUSSIDI (Art.7c7), FONDO NAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SESSUALE E DI GENERE (Art.7c8), ASSISTENZA SANITARIA (Art.7c9), STATI ESTERI (Art.7c9), CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL' UOMO (Art.7c10; 10c28), INDENNIZZI PER INVALIDITA' (Art.7c10), VACCINAZIONI OBBLIGATORIE (Art.7c10), TRASFUSIONI (Art.7c10), SENTENZE STRANIERE (Art.7c10; 8c10), AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA) (Art.7c11), PROGRAMMI E PIANI (Artt.8c1-10), UNIONE EUROPEA (Artt.8c1-10), FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE (FEASR) (Artt.8c1, 4, 6), FONDO EUROPEO PER LA PESCA (FEP) (Artt.8c1, 4, 6), ACCONTI E ANTICIPAZIONI (Artt.8c4; 11c1, 4), CONTROLLI AMMINISTRATIVI (Art.8c7), CONTROLLI CONTABILI (Art.8c7), MEZZI E RISORSE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Art.8c8; 9c27), CONCESSIONARIA SERVIZI INFORMATICI PUBBLICI (CONSIP SPA) (Art.8c8), ASSISTENZA ALLO SVILUPPO (Art.8c9), MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI (Art.8c9; 9c11), DIRITTO DELL' UNIONE EUROPEA (Art.8c10), MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE (Art.9c1), CORPI DI SPEDIZIONE (Art.9c1), REGIONE ABRUZZI (Artt.9c2, 3), RICOSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO DI ABITATI E DI IMMOBILI (Artt.9c2, 3), TERREMOTI (Artt.9c2, 3), REGIONE CALABRIA (Art.9c3), REGIONE BASILICATA (Art.9c3), ISTRUZIONE UNIVERSITARIA (Art.9c4; 10c24), SCUOLA (Art.9c5), EDITORIA (Art.9c6), INDUSTRIA POLIGRAFICA (Art.9c6), GIORNALI E QUOTIDIANI (Art.9c6),

IMPIANTI E SERVIZI ANTINCENDI (Art.9c7), AEREI (Art.9c7), CORPO FORESTALE DELLO STATO (CFS) (Art.9c7), PERSONALE MILITARE (Artt.9c8; 10c15; 11c10, 11, 17), GUARDIE E SCORTE ARMATE (Art.9c8), ARMAMENTI E APPARECCHIATURE MILITARI (Art.9c9), EQUIPAGGIAMENTO E MEZZI MILITARI (Art.9c9), ARMA DEI CARABINIERI (Artt.9c10; 10c15; 11c10, 11, 17), CONSIGLIO EUROPEO (Art.9c11), UFFICI (Art.9c11), PERSONALE FUORI RUOLO (Art.9c11), COSTI (Artt.9c11; 10c5, 25, 30; 20c13; 24c1), INDENNITA' DI SERVIZIO ALL'ESTERO (Art.9c11; 11c19), RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI (Artt.9c11, 27), PERSONALE A CONTRATTO (Art.9c11), FONDAZIONE ISTITUTO MEDITERRANEO DI EMATOLOGIA (IME) (Art.9c12), RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA (Art.9c12), SPERIMENTAZIONE CLINICA (Art.9c12), AGENZIA DELLE ENTRATE (Artt.9c13; 18c1-4, 11, 12; 20c7), CATASTO (Art.9c14), GIUDIZI DI COSTITUZIONALITA' (Artt.9c15; 13c8, 9), TRATTAMENTO PREVIDENZIALE NEL PUBBLICO IMPIEGO (Artt.9c15; 12c1-3), IMPOSTE STRAORDINARIE (Art.9c15), MAGISTRATI (Artt.9c15, 16; 18c18), ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO (Artt.9c16; 11c8-10; 18c18), CIRCOSCRIZIONI GIUDIZIARIE (Art.9c17), GIUDICI ONORARI (Art.9c17), GIUDICI CONCILIATORI E DI PACE (Art.9c17), GASOLIO (Art.9c18), PRODUZIONE AGRICOLA (Art.9c18), ZOOTECNIA E ALLEVAMENTO (Art.9c18), SILVICOLTURA (Art.9c18), ITTICOLTURA (Art.9c18), BIETICOLTURA (Art.9c19), RIDUZIONE IN SCHIAVITU' (Art.9c20), COMITATO ITALIANO PARAOLIMPICO (CIP) (Art.9c20), UNIONE ITALIANA CIECHI (UIC) (Art.9c20), OSPEDALI (Art.9c20), CLINICHE E POLICLINICI UNIVERSITARI (Art.9c20), ENTE AUTONOMO FIERA DI VERONA (Art.9c20), REPUBBLICA DI SAN MARINO (Art.9c20), COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (Art.9c20), TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE (Artt.9c20, 22), VITTIME DI AZIONI CRIMINOSE (Art.9c20), REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE (Art.9c20), ASSEGNI ED ELARGIZIONI SPECIALI (Art.9c20), CENTRI E IMPIANTI SPORTIVI (Art.9c21), CENTRO DI PRODUZIONE SPA (Art.9c22), SEDUTE (Art.9c22), LEGGI (Artt.9c23, 25), BASI DI DATI (Artt.9c23, 25), ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO (IPZS SPA) (Art.9c23), MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA (Art.9c24), DISEGNI E PROPOSTE DI LEGGE (Art.9c26), DECRETI LEGGE (Art.9c26), DIVIETI (Art.9c27; 15c20), AUTOMOBILI (Art.9c27), LIMITI DI SPESA (Artt.10c1-41; 11c1-21; 13c1-17; 14c1-15), CENTRI E ISTITUTI CULTURALI E ARTISTICI (Artt.10c1, 27), ATTIVITA' CULTURALI (Art.10c1), REGOLAMENTI (Artt.10c1; 16c2; 20c26; 22c1, 2; 23c4), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.10c1), VIGILANZA (Art.10c1), PERIODICI (Art.10c4), IMMOBILI DI ENTI ED UFFICI PUBBLICI (Artt.10c5, 6; 14c1), AGENZIA DEL DEMANIO (Art.10c5), PRIVATIZZAZIONI (Artt.10c6, 7; 15c20), IMMOBILI DEMANIALI (Artt.10c6, 7, 20; 14c1), FONDI DI INVESTIMENTO (Artt.10c6, 20), ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE PER L' INNOVAZIONE E LA RICERCA EDUCATIVA (INDIRE) (Art.10c7), DIFESA NAZIONALE (Art.10c8), AUTONOMIA AMMINISTRATIVA PATRIMONIALE E CONTABILE (Artt.10c9-10), CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA (Artt.10c9-10), ORGANIZZAZIONE ELETTORALE (Artt.10c11-14), PERSONALE DI POLIZIA (Artt.10c15; 11c10, 11, 17), PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (Artt.10c15; 14c8-10; 18c6-11), TRATTAMENTO ECONOMICO NEL PUBBLICO IMPIEGO (Artt.10c15, 38-40; 11c5, 12), GARANTE DEL CONTRIBUENTE (Artt.10c16, 17), COMMISSIONI TRIBUTARIE (Artt.10c16, 17), PRESIDENTI E VICE PRESIDENTI (Artt.10c16, 17; 11c12-16), PRESCRIZIONE E DECADENZA (Art.10c17), CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (Art.10c18), SOSTITUTI DI IMPOSTA (Artt.10c18; 18c1-4), DOTTORI COMMERCIALISTI (Art.10c18), CONSULENTI DEL LAVORO (Art.10c18), INDICIZZAZIONE DELLA RETRIBUZIONE (Art.10c18), IMPRESE COMMERCIALI (Art.10c19), IMPRESE ARTIGIANE (Art.10c19), LIBERI PROFESSIONISTI (Art.10c19), AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (Art.10c21), AUTORITA' GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (Art.10c22), ISTITUTI ED ENTI MUTUALISTICI E PREVIDENZIALI (Art.10c23; 11c18; 12c5), ENIT - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO

(Artt.10c25, 26), ASSISTENZA TECNICA (Artt.10c25, 26), TRASFERIMENTO DI COMPETENZA (Artt.10c25, 26, 29), PARTECIPAZIONI IN IMPRESE (Artt.10c25, 26; 15c1-20), CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE (Artt.10c25, 27; 15c20), RELAZIONI GOVERNATIVE (Artt.10c25, 26), INTERPRETAZIONE AUTENTICA (Art.10c28; 11c17; 12c5), PROTEZIONE CIVILE (Art.10c29), COMMISSARIO DEL GOVERNO (Art.10c29), RICORSI GIURISDIZIONALI (Art.10c29), FINANZA REGIONALE (Artt.10c30, 34; 11c4, 21; 16c1-2), FINANZA LOCALE (Artt.10c30, 34; 11c4, 21; 16c1-2; 24c1), SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE (Art.10c31), PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Artt.10c32, 33, 35, 37; 25c4), ENTI PUBBLICI (Artt.10c32, 33, 35, 37; 25c4), SPESA CORRENTE (Artt.10c32, 33, 35, 37; 25c1-5), SPESA IN CONTO CAPITALE (Artt.10c32, 33, 35, 37; 14c4, 12-15; 25c1-5), MINISTERI (Art.10c33), ACCANTONAMENTI (Art.10c33; 11c4), EXPO MILANO 2015 (Art.10c33), PROVINCE AUTONOME (Artt.10c34; 11c21; 13c7, 10, 11, 15, 16; 16c1), ENTRATE TRIBUTARIE (Artt.10c35; 17c1-7; 18c5), IMPRESE PUBBLICHE (Art.10c36), IMPRESE PRIVATE (Art.10c36), ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI (IVASS) (Artt.10c38-40), ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO (ISVAP) (Artt.10c38-40), RUOLI E PIANTE ORGANICHE (Artt.10c38-40), PERSONALE AMMINISTRATIVO (Artt.10c38-40), COMMISSARIO STRAORDINARIO (Art.10c41), PROVINCE (Artt.10c41; 14c12-15), SPESA PER I CONTRATTI DEL PUBBLICO IMPIEGO (Artt.11c1-21), CONTRATTI COLLETTIVI NEL PUBBLICO IMPIEGO (Artt.11c1-3), PUBBLICO IMPIEGO (Artt.11c1-21), PERSONALE SANITARIO (Art.11c3), SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (Art.11c3), CONVENZIONI SANITARIE (Art.11c3), COMPETENZE ACCESSORIE (Artt.11c5, 18), ONORARI E TARIFFE PROFESSIONALI (Artt.11c6, 7), AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO (Artt.11c6, 7), RIPARTIZIONE DI SOMME (Artt.11c7, 21; 24c1), PERSONALE DELL' UNIVERSITA' (Artt.11c8-10), RICERCATORI UNIVERSITARI (Artt.11c8-10), CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (Artt.11c8-10), PERSONALE DELLA RICERCA (Art.11c8), POLIZIA DI STATO (Artt.11c10, 11, 17), GUARDIA DI FINANZA (Artt.11c10, 11, 17), RISERVA DI POSTI (Art.11c11), SERVIZIO MILITARE VOLONTARIO (Art.11c11), TETTI RETRIBUTIVI (Artt.11c12-16; 18c5), CORTE DI CASSAZIONE (Artt.11c12-16), AUTORITA' INDIPENDENTI DI CONTROLLO E GARANZIA (Artt.11c12-16), PERSONALE DELLE REGIONI (Art.11c16), LAVORO STRAORDINARIO (Art.11c17), LAVORO FESTIVO (Art.11c17), RIPOSO SETTIMANALE (Art.11c17), RIMBORSO SPESE (Art.11c20), BIGLIETTI DI VIAGGIO (Art.11c20), PERSONALE DIPLOMATICO E CONSOLARE (Art.11c20), SPESA SANITARIA (Art.11c21), CONFERENZA STATO REGIONI (Art.11c21; 13c11; 24c1), DEBITI (Art.4c11), ISTITUZIONE DI SEDI ED UFFICI PUBBLICI (Art.6c25), INDICIZZAZIONE DELLE PENSIONI (Art.12c1), COLLOCAMENTO A RIPOSO (Artt.12c2, 3), TRATTENUTE (Art.12c4), TRATTAMENTO PREVIDENZIALE (Art.12c4), PATTO DI STABILITA' INTERNO (Artt.13c1-17; 14c1-15; 15c1-20), REGIONI (Artt.13c1-7, 11, 12, 14, 17; 14c12-15; 16c2), OSSERVATORI (Artt.13c7; 15c1-20; 17c6; 20c26, 27), CONFERENZA PERMANENTE PER IL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA (Art.13c7), PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE (Art.13c9), REGIONE VALLE D'AOSTA (Art.13c9), ACCORDI E CONVENZIONI (Artt.13c9, 10, 11; 20c7; 24c1), REGIONI A STATUTO SPECIALE (Artt.13c9, 10, 11, 15, 16), DISAVANZO (Art.13c17), ENTI LOCALI (Artt.14c1-15; 15c1-20; 16c2), DOMICILIO RESIDENZA DIMORA (Art.14c2), ANAGRAFE DELLO STATO CIVILE (Art.14c2), TRASMISSIONE DI ATTI (Artt.14c6; 15c9-14; 18c6-11), ATTESTATI E CERTIFICATI (Artt.14c6; 18c6-11), TELEMATICA (Artt.14c6; 18c6-14), ISTITUZIONE DI NUOVI COMUNI (Art.14c7), ISTITUZIONE DI NUOVE PROVINCE (Art.14c7), PARERI PARLAMENTARI (Art.14c11), COMUNI (Artt.14c12-15; 19c1, 2; 20c7, 11, 12; 20c26, 27; 22c1, 2, 4, 8-11, 19; 23c1-7; 24c1), UFFICI E SERVIZI TECNICI (Artt.14c12-15; 15c9-14), RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE (Artt.14c12-15; 15c9-14), CORTE DEI CONTI (Artt.14c12-15; 15c9-14), PARTECIPAZIONI PUBBLICHE IN IMPRESE (Artt.15c1-20), AZIENDE SPECIALI PER L'ESERCIZIO DI PUBBLICI SERVIZI (Artt.15c1-20), AZIENDE MUNICIPALIZZATE

CONSORTILI E REGIONALI (Artt.15c1-20), PARTECIPAZIONI REGIONALI (Artt.15c1-20), AMMINISTRATORI (Artt.15c9-14), RISARCIMENTO DI DANNI (Artt.15c9-14), DISCIPLINA TRANSITORIA (Artt.15c15-16), INDENNITA' DI FUNZIONE (Art.15c20), SOCIETA' (Artt.15c1-20; 17c1), CONTRATTI DI BORSA (Art.16c2), CONTRATTI BANCARI E FINANZIARI (Art.16c2), TITOLI DI MASSA (Art.16c2), TITOLI DI STATO (Art.16c2), OBBLIGAZIONI (Art.16c2), ANNULLABILITA' E NULLITA' (Art.16c2), CREDITO DI IMPOSTE (Artt.17c1-6), IRPEF (Artt.17c1; 18c1-4; 23c7), IRPEG (Art.17c1), RITENUTE FISCALI (Art.17c1), AUTORIZZAZIONI (Art.17c1), REVISORI DEI CONTI (Art.17c1), IMPOSTE DI BOLLO (Artt.17c7; 18c6-12), PERSONE FISICHE (Artt.18c1-4; 23c7), ACCERTAMENTI FISCALI (Artt.18c1-4; 24c1), FAMIGLIA (Artt.18c1-4), DIRETTORI (Artt.18c11, 12), CONTRIBUTI E CORRISPETTIVI DI SERVIZI PUBBLICI (Artt.18c13-22; 19c1, 2), SPESE GIUDIZIARIE (Artt.18c13, 14, 21, 22), CONTROVERSIE TRIBUTARIE (Artt.18c13, 14; 22c13-17, 19), PROCESSO CIVILE (Artt.18c13, 14), PROCESSO PENALE (Artt.18c13, 14), GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA (Artt.18c13, 14), ESAMI DI ABILITAZIONE (Artt.18c15, 16, 19), AVVOCATI E PROCURATORI (Artt.18c15, 16, 19), NOTAI (Artt.18c17, 19), CONCORSI PUBBLICI (Artt.18c17, 18, 20), RICORSO IN CASSAZIONE IN MATERIA CIVILE (Art.18c16), RICORSO IN CASSAZIONE IN MATERIA PENALE (Art.18c16), NOTIFICAZIONE DI ATTI (Art.18c21), GRATUITO PATROCINIO (Art.18c22), IMPOSTE CATASTALI (Art.18c23), IMPOSTE DI REGISTRO (Artt.18c23, 24), VENDITA (Artt.18c23, 24), IMMOBILI (Artt.18c23, 24; 19c1, 2; 20c1-27; 22c1-20; 23c1-7; 24c1), ZONE AGRICOLE (Artt.18c23, 24), IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI (Artt.19c1, 2; 20c1-24, 26-27; 21c1-9; 22c1-20; 23c1-7; 24c1), SMALTIMENTO DI RIFIUTI (Artt.19c1, 2; 20c1-27), NETTEZZA URBANA (Artt.19c1, 2; 20c1-27), RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI (Artt.19c1, 2; 20c1-27), POSSESSO (Artt.20c1-3; 21c1-5, 9; 22c3), CONDOMINIO (Art.20c1), COMPROPRIETA' E COMUNIONE (Art.20c4), CENTRI COMMERCIALI (Art.20c4), TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI (Artt.20c10-12, 21, 23, 26, 27; 21c1-9; 22c2), ESENZIONI DA IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI (Artt.20c19, 20), OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (Artt.20c21, 23, 24), IMPOSTE E TRIBUTI PROVINCIALI (Art.20c25), SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA (Art.20c25), RISCOSSIONE DI IMPOSTE (Artt.20c27; 22c9-13, 17, 18), ICI (Artt.21c6; 23c1-7), CONSIGLI COMUNALI (Art.22c2), PRIMA CASA (Artt.23c1-3), SEPARAZIONE DEI CONIUGI (Art.23c3), REDDITO DI IMPRESA (Art.23c5), FONDI DI BILANCIO (Art.24c1), MINISTERO DELL' INTERNO (Art.24c1), REGIONE SICILIA (Art.24c1), REGIONE SARDEGNA (Art.24c1), IMMOBILI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (Art.24c1), BILANCIO PREVENTIVO (Artt.25c1-5), FONDI SPECIALI DI BILANCIO (Artt.25c1-5), CAPITOLI DI BILANCIO (Art.25c2), LIMITI DI IMPEGNO (Art.25c4)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Antonio D'Ali'** (PdL) (dato conto della nomina il 30 ottobre 2013) (sul disegno di legge di stabilità 2014, S1120).
Relatore alla Commissione Sen. **Antonio Azzollini** (PdL) (dato conto della nomina il 30 ottobre 2013) (sul disegno di legge di bilancio, S1121).
Relatore alla Commissione Sen. **Giorgio Santini** (PD) (dato conto della nomina il 30 ottobre 2013) (sul disegno di legge di stabilità 2014, S1120).

Assegnazione

Assegnato alla **5ª Commissione permanente (Bilancio)** **in sede referente** il 23 ottobre 2013.
Annuncio nella seduta ant. n. 130 del 23 ottobre 2013.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Aff. esteri), 4ª (Difesa), 6ª (Finanze), 7ª (Pubbl. istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 9ª (Agricoltura), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanita'), 13ª (Ambiente), 14ª (Unione europea)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1120

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1120

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'economia e delle finanze** (SACCOMANNI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 2013

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

Relazione illustrativa

Disegno di LEGGE DI STABILITA' 2014

Titolo I Risultati differenziali e gestione previdenziali

Art. 1

(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

La disposizione rinvia all'allegato 1 per l'indicazione dei livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, per il triennio 2014-2016. Si specifica, altresì, che i livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Art. 2

(Finanziamento gestioni previdenziali)

L'articolo 2 individua i contenuti dell'allegato 2, ovvero, in particolare, l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato alle gestioni previdenziali e gli importi complessivi dovuti alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, alla gestione speciale minatori e alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS.

La disposizione precisa che nel medesimo allegato sono indicati, altresì, i maggiori oneri, per l'anno 2012, destinati alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali per il finanziamento degli interventi relativi al sostegno della maternità e della paternità e gli importi, utilizzati per il finanziamento dei relativi maggiori oneri, delle somme risultanti, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2012, accantonate presso la predetta gestione, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.

Titolo II Risorse per lo sviluppo e finanziamento di esigenze indifferibili

Art. 3

(Risorse per lo sviluppo)

Il **comma 1** dell'articolo 3, al fine di sostenere interventi per lo sviluppo, dispone l'incremento della dotazione aggiuntiva del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione di 54.810 milioni di euro, per il periodo di programmazione 2014-2020.

Inoltre, la disposizione prevede che le risorse in argomento siano ripartite secondo la seguente chiave di riparto: 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord. Sono individuate, altresì, le quote annuali da iscrivere in bilancio, pari a 50 milioni per l'anno 2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno 2016.

Le disposizioni di cui ai **commi da 2 a 5** destinano risorse per il finanziamento di interventi di riequilibrio dell'offerta dei servizi di base finalizzati ad assicurare la sostenibilità e l'efficacia della Strategia Nazionale delle Aree Interne, con riferimento, prioritariamente, ai servizi di trasporto pubblico locale, di istruzione e socio-sanitari, secondo i criteri e le modalità attuative previste dall'accordo di Partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2014-2020. In particolare, il **comma 2** autorizza la spesa di 3 milioni di euro nel 2014 e di 43,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Le Aree Interne rappresentano una delle opzioni strategiche d'intervento per la Programmazione 2014-2020, capace di toccare ogni regione e macro-regione del paese, senza distinzione di Nord e Sud, invertendo i trend demografici negativi, creando lavoro, realizzando inclusione sociale e riducendo i costi dell'abbandono del territorio: una strategia nazionale.

Sono definite Aree interne i territori nei quali i residenti sono distanti dai centri di offerta di servizi di istruzione e della salute e dalle reti della mobilità. L'apparato informativo e analitico su cui si fonda la strategia è stato predisposto dalle strutture del Ministro per la Coesione territoriale, del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero della Salute, e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché dell'Istituto nazionale di Statistica e della Banca d'Italia, e attraverso un continuo confronto con le Regioni, nonché con l'ANCI e con l'UPI. Le aree individuate includono importanti risorse ambientali e culturali e sono fortemente diversificate per natura e per secolari processi di antropizzazione. Vive in queste aree circa un quarto della popolazione italiana (l'8 per cento nelle aree periferiche o ultraperiferiche, mediamente collocate al di sopra dei seicento metri di altitudine), in una porzione di territorio che supera il 60 per cento di quello totale e che è organizzata in oltre quattromila Comuni.

La selezione iniziale di un ristretto numero di aree – non più di una per ogni Regione dove le condizioni siano mature – comprendenti molteplici Comuni (anche a cavallo di più Province o Regioni) avrà luogo da parte delle Regioni secondo criteri generali condivisi. Per le aree-progetto selezionate il finanziamento degli interventi di sviluppo locale sarà integrato da due condizioni vincolanti, che troveranno riconoscimento formale in Accordi di Programma Quadro fra Enti locali, Regioni e Amministrazioni centrali.

In primo luogo, Ministeri centrali, Regioni e Province realizzeranno interventi specifici e a carattere permanente per adeguare la qualità dei servizi di istruzione, salute e mobilità. Ne sono possibili esempi: la riorganizzazione dei plessi scolastici, ovvero la realizzazione di nuovi in posizione baricentrica nell'area, in sostituzione di quelli antiquati e inefficienti; la riorganizzazione dell'offerta sanitaria in modo da assicurare a tutti i residenti rapidità dei servizi di emergenza e avvicinamento di servizio ai pazienti per la diagnostica; l'adeguamento dei servizi di trasporto, con

particolare attenzione all'accessibilità alla rete ferroviaria. Per realizzare tali interventi, sono state previste le risorse della norma in questione. Allo stesso tempo, le Amministrazioni centrali istituiranno, per l'insieme delle Aree Interne, un monitoraggio aperto delle caratteristiche e dell'efficacia dei servizi, nonché dell'impatto prevedibile delle nuove misure di razionalizzazione.

In secondo luogo, i Comuni partecipanti a ogni area-progetto realizzeranno forme appropriate di associazione di servizi (o, quando lo riterranno, unioni o fusioni) funzionali alla sostenibilità di lungo periodo della strategia e tali da allineare pienamente la loro azione ordinaria con i progetti di sviluppo locale finanziati.

Il **comma 6** autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 100 milioni di euro per l'anno 2016, da utilizzare per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva italiana. In particolare, si prevede che le suddette risorse, assegnate all'apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, siano destinate a Contratti di Sviluppo nel settore industriale - ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, da realizzare nei territori regionali diversi dalle aree dell'Obiettivo Convergenza (50 per cento), e a Contratti di Sviluppo in ambito turistico (50 per cento).

Il **comma 7**, ai fini dell'erogazione di finanziamenti agevolati, dispone l'incremento di 100 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro per l'anno 2015 della dotazione del Fondo per la crescita sostenibile.

Il **comma 8** dispone l'incremento, di 50 milioni di euro per l'anno 2014, delle disponibilità del Fondo volto al sostegno del processo di internazionalizzazione delle imprese attraverso il finanziamento, con prestiti agevolati, di programmi di inserimento sui mercati esteri.

Il **comma 9** dispone la riassegnazione al Ministero dello sviluppo economico, per la destinazione ai medesimi fini, delle somme restituite dalle imprese beneficiare dei finanziamenti concessi alle industrie operanti nel settore aeronautico, ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808.

Il regime di aiuti di cui all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è stato attuato, da ultimo, con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, 11 marzo 2011, n. 206, che ha previsto la costituzione di un Fondo di Capitale di rischio gestito da ISMEA. Il **comma 10** prevede che, nell'ambito delle risorse già stanziate e a disposizione del Fondo capitale di rischio, gli interventi siano prioritariamente destinati alle imprese agricole ed agroalimentari condotte da giovani.

Al **comma 11** viene espressamente previsto che, nell'ambito delle operazioni di dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola, di cui all'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, oltre ai terreni dello Stato, anche quelli delle regioni, delle province e dei comuni, possano formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, a favore dei giovani imprenditori agricoli.

Il **comma 12** è finalizzato ad agevolare l'assegnazione in godimento dei terreni pubblici ad uso agricolo ai giovani imprenditori, disponendo che, qualora dei soggetti aventi i prescritti requisiti siano interessati alla concessione amministrativa o all'affitto dei terreni in argomento, si proceda all'assegnazione al canone base indicato nel bando, evitando così operazioni speculative finalizzate all'innalzamento del canone stesso. Si precisa, inoltre, che, ove vi siano più giovani imprenditori richiedenti, l'assegnazione avverrà tramite sorteggio.

La disposizione di cui al **comma 13**, al fine di assicurare il mantenimento di adeguate capacità della Marina militare e favorire il consolidamento strategico della base dell'industria nazionale navalmeccanica e cantieristica ad alta tecnologia, è intesa all'avvio di un Programma aeronavale

d'emergenza. A tal fine, si autorizzano contributi ventennali di 80 milioni di euro a partire dall'anno 2014, di 120 milioni di euro dall'anno 2015 e di 140 milioni di euro dall'anno 2016, sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

La norma di cui al **comma 14** è finalizzata allo stanziamento delle risorse finanziarie necessarie per la prosecuzione e il completamento su tutto il territorio nazionale del Programma TETRA, avente ad oggetto un sistema digitale integrato di radiocomunicazioni sicure (conforme al cosiddetto standard Tetra) per le Forze di Polizia. In particolare, la disposizione autorizza la spesa di 50 milioni per l'anno 2014 e 70 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.

Al riguardo, si evidenzia che la realizzazione del Programma TETRA, volto a soddisfare prioritarie esigenze di sicurezza pubblica e in generale di pubblico interesse, avviata negli anni passati, aveva subito un'interruzione per l'esaurimento dei fondi stanziati.

La disposizione di cui al **comma 15** è volta ad estendere la realizzabilità delle operazioni di finanziamento da parte della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A, per finalità di sostegno dell'economia, anche a favore delle grandi imprese. Conseguentemente, si prevede che anche per le grandi imprese tali operazioni possano essere effettuate esclusivamente in via indiretta, attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito nonché attraverso la sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da una società di gestione collettiva del risparmio, il cui oggetto sociale realizza uno o più fini istituzionali della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

Art. 4

(Finanziamenti per infrastrutture e trasporti)

Il **comma 1** autorizza la spesa di 335 milioni di euro per l'anno 2014, al fine di assicurare la manutenzione straordinaria della rete stradale per l'anno 2014 e la prosecuzione degli interventi previsti dai contratti di programma già stipulati tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS Spa.

Il **comma 2** autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, di 170 milioni di euro per l'anno 2015 e di 120 milioni di euro per l'anno 2016, al fine di realizzare il tratto dell'autostrada Salerno - Reggio Calabria che presenta carattere di maggiore urgenza, ovvero quello compreso tra il viadotto Stupino (escluso) e lo svincolo di Altilia (incluso).

Il **comma 3** autorizza la spesa necessaria alla prosecuzione immediata dei lavori del sistema MO.S.E., nonché al relativo completamento, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2014, 100 milioni di euro per l'anno 2015, 71 milioni di euro per l'anno 2016 e 30 milioni di euro per l'anno 2017.

Il **comma 4** dispone lo stanziamento delle risorse necessarie ad onorare il contratto di servizio, stipulato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa per il triennio 2012 – 2014, pari a 500 milioni di euro per il 2014.

Il **comma 5** è finalizzato a dare attuazione alla tratta ferroviaria Cancello – Frasso Telesino. In particolare, si prevede l'approvazione del relativo progetto preliminare, autorizzando la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per l'anno 2016, al fine di completare il finanziamento della tratta e assicurare la celere presentazione CIPE del progetto definitivo entro il 30 settembre 2014.

Al **comma 6** viene previsto, attraverso il ricorso alla logica dei "*lotti costruttivi*", il completamento della tratta Brescia – Verona – Padova della linea ferroviaria AV/AC Milano-Venezia, nonché della tratta Apice-Orsara e della tratta Frasso Telesino-Vitulano della linea ferroviaria AV/AC Napoli – Bari.

Al riguardo, la disposizione stabilisce che il CIPE possa approvare i relativi progetti preliminari anche nelle more del finanziamento della fase realizzativa e, a determinate condizioni, i progetti definitivi.

Per le finalità sopra descritte, il comma di cui trattasi autorizza la spesa, mediante erogazione diretta, di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2029, precisando che, a valere su tali contributi, non sono consentite operazioni finanziarie con oneri a carico dello Stato.

Al **comma 7** è autorizzata la spesa necessaria ad adeguare il tracciato e a velocizzare l'asse ferroviario Bologna–Lecce, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, dando così funzionalità ad un asse chiave per la crescita e lo sviluppo del Paese e assicurando un collegamento funzionale tra l'area settentrionale del Paese e quella meridionale. Inoltre, la disposizione autorizza la contrattualizzazione dei suddetti interventi, nelle more dell'approvazione del pertinente contratto di programma.

Il **comma 8** dispone l'incremento del Fondo per gli investimenti destinato all'acquisto di veicoli adibiti ai servizi di trasporto pubblico locale. In particolare, la dotazione del Fondo sopra citato è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014 – 2016, da destinare all'acquisto di materiale rotabile su gomma, e di 200 milioni di euro per l'anno 2014 da destinare all'acquisto di materiale rotabile ferroviario.

E' previsto, infine, che i relativi pagamenti siano esclusi dal patto di stabilità interno, nel limite del 50% dell'assegnazione di ciascuna regione per l'anno 2014 e integralmente per gli anni 2015 e 2016.

Il **comma 9** autorizza la spesa di 330 milioni di euro, per l'anno 2014, ai fini della realizzazione di interventi in favore del settore dell'autotrasporto, demandando il riparto delle suddette risorse ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **comma 10** autorizza la spesa di 20,75 milioni di euro per l'anno 2014, al fine di completare il Piano nazionale banda larga, definito dal Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le comunicazioni e autorizzato dalla Commissione europea.

Il **comma 11** autorizza la spesa di 80 milioni nel 2014 e di 70 milioni nel 2015, al fine di procedere al pagamento dei debiti relativi ad opere pubbliche affidate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito della soppressione dell'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno (AgenSud).

Art. 5

(Misure in materia di ambiente e tutela del territorio)

La disposizione di cui al **comma 1** prevede il potenziamento degli interventi straordinari per la difesa del suolo, stanziando, a tal fine, 30 milioni per il 2014, 50 milioni per il 2015 e 100 milioni per il 2016.

In particolare, si dispone che le risorse esistenti sulle contabilità speciali relative al dissesto idrogeologico, non impegnate al 31 dicembre 2013 (nel limite massimo di 600 milioni di euro), nonché ulteriori risorse destinate a tal scopo dal CIPE, debbano essere utilizzate per progetti immediatamente cantierabili, al fine di permettere che gli interventi di messa in sicurezza del territorio possano essere rapidamente avviati nel 2014.

Si dispone che, entro il 1° marzo 2014, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare verifichi la compatibilità degli Accordi di programma e dei connessi cronoprogrammi con l'esigenza di massimizzare la celerità degli interventi in relazione alle situazioni di massimo rischio per l'incolumità delle persone, e, ove opportuno, proponga alle regioni le necessarie integrazioni.

Si prevede, poi, che, entro il 30 aprile 2014, i soggetti titolari delle contabilità speciali concernenti gli interventi contro il dissesto idrogeologico finalizzino le risorse disponibili agli interventi immediatamente cantierabili contenuti nell'Accordo e presentino specifica informativa al CIPE (indicando il relativo cronoprogramma e lo stato di attuazione degli interventi già avviati).

Si dispone, altresì, per il caso in cui, entro il 31 dicembre 2014, non sia ancora stato pubblicato il bando di gara ovvero non si sia proceduto all'affidamento dei lavori, prevedendo che si proceda, con decreto, alla revoca del finanziamento statale e la rifinalizzazione delle risorse ad altri interventi contro il dissesto idrogeologico.

La disposizione, inoltre, prevede che, a decorrere dal 2014, entro il mese di settembre, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenti al CIPE una relazione sugli interventi in corso di realizzazione o sugli accordi di programma, indicando il fabbisogno finanziario necessario per gli esercizi successivi.

Si prevede, altresì, che gli interventi in argomento siano soggetti al monitoraggio previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti.

Infine, la norma estende di tre anni il termine entro il quale, in considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, possono essere nominati commissari straordinari delegati.

Il **comma 2** reca il finanziamento di un Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani, da approvarsi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati.

In particolare, si prevede che il piano individui gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono, nonché le modalità di erogazione del finanziamento.

Per tale finalità, la norma dispone l'istituzione di un apposito fondo da ripartire con la dotazione di 10 milioni per l'anno 2014, 30 milioni per l'anno 2015 e 50 milioni per l'anno 2016.

Infine, si prevede che gli interventi in argomento siano soggetti al monitoraggio previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti.

La disposizione di cui al **comma 3** è intesa a porre in essere un programma di interventi volto alla chiusura della procedura di infrazione n. 2003/2007, relativa alla presenza di circa 200 discariche abusive sul territorio italiano, con riferimento alla quale l'Italia è esposta ad una imminente condanna a titolo di penalità forfettaria e a circa 256.819 euro giornalieri per ogni ulteriore giorno di ritardo.

A tal fine, è istituito un apposito fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015, per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali, non escludendosi, tuttavia, la responsabilità degli autori delle contaminazioni, nei confronti dei quali si agirà per la ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di caratterizzazione e messa in sicurezza e per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

La norma dispone, altresì, che il piano in argomento, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, individui gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono, nonché le modalità di erogazione del finanziamento.

Si prevede, infine, che l'esercizio dell'azione di rivalsa, in relazione ai costi sostenuti, nei confronti di responsabili dell'inquinamento e di proprietari dei siti, spetti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e che gli interventi in argomento siano soggetti al monitoraggio previsto che dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti.

Art. 6

(Misure fiscali per il lavoro e le imprese)

L'articolo 6, **comma 1**, apporta modifiche all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). In particolare, la lettera a) sostituisce le lettere b) e c) del comma 1 del citato articolo 13 al fine di incrementare gli importi della detrazione spettante allorché nel reddito complessivo concorrano redditi di lavoro dipendente e/o taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente esplicitamente richiamati dalla disposizione normativa.

Con la lettera b) del presente articolo, inoltre, per ragioni di coerenza sistematica, è abrogato il comma 2 del medesimo articolo 13 del TUIR.

La disposizione di cui al **comma 2** prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è stabilita, con effetto dal 1° gennaio 2014, la riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
In considerazione dei risultati gestionali dell'ente e dei relativi andamenti prospettici e per effetto della riduzione dei premi di cui al primo periodo è riconosciuto allo stesso ente da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
L'articolo 6, **comma 3**, nel modificare i commi da 4-*quater* a 4-*septies* dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, introduce, a regime, un sistema di defiscalizzazione, ai fini Irap, degli oneri, classificabili alla voce di cui alla lettera B, numeri 9) e 14), dell'articolo 2425 del codice civile, sostenuti dai soggetti passivi del tributo che incrementano, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, il numero dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori mediamente occupati, con il medesimo contratto, nel periodo d'imposta precedente. La deduzione, al ricorrere dei requisiti richiesti, spetta per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i due successivi periodi d'imposta.

Sotto il profilo soggettivo, la misura opera unicamente nei confronti dei soggetti privati. Infatti, essendo espressamente ammessi a fruire del beneficio i soggetti passivi del tributo di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), del citato decreto legislativo n. 446/1997, restano automaticamente esclusi, dagli effetti della norma, i soggetti di cui alla lettera e-bis) del suddetto articolo 3, comma 1, vale a dire le Amministrazioni e gli enti pubblici indipendentemente se l'attività svolta sia di natura istituzionale o commerciale.

I costi per il personale dipendente ammessi in deduzione sono quelli riferibili ai lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto. Al fine, dunque, di verificare la sussistenza dell'incremento occupazionale, occorrerà fare riferimento alla consistenza dei lavoratori dipendenti, con contratto a tempo indeterminato, in forza al termine di ciascun periodo d'imposta e confrontarla con il corrispondente valore medio esistente nel periodo di riferimento rappresentato dal periodo d'imposta precedente a quello per il quale si effettua il calcolo.

Al fine di disincentivare il perseguimento di finalità elusive, il medesimo comma 4-quater prevede che le diminuzioni occupazionali, verificatesi in società controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto - "diminuzioni occupazionali infra-gruppo" - sterilizzano l'incremento della base occupazionale. In

sostanza, la nuova assunzione a tempo indeterminato operata da un'azienda del gruppo darà diritto all'agevolazione in esame a condizione che risultino contestualmente verificati i seguenti requisiti:

1. al termine del periodo d'imposta in cui è avvenuta la nuova assunzione, il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato eccede la consistenza dei lavoratori, aventi medesimo contratto, mediamente occupati presso la stessa azienda nel periodo d'imposta precedente; 2. nel corso del periodo d'imposta in cui è avvenuta la nuova assunzione, nessun altro e diverso soggetto appartenente al gruppo aziendale abbia ridotto, in misura pari o maggiore, il numero delle unità occupate con il medesimo contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Relativamente ai soggetti di cui alla lettera e) dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 446/1997, cioè gli enti privati di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del tuir, nonché le società e gli enti non residenti, di cui alla successiva lettera d), si evidenzia come assumano rilevanza, sia per l'attribuzione della deduzione, sia per il calcolo della base occupazionale, solo i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato impiegati nell'attività commerciale e quelli destinati a strutture ubicate nel territorio dello Stato.

Con particolare riferimento agli enti privati si considera, ai fini dell'individuazione della base occupazionale e della quantificazione del costo deducibile, il solo personale riferibile all'attività commerciale. Nel caso in cui i lavoratori siano impiegati in modo promiscuo, sia nell'attività istituzionale, sia in quella commerciale eventualmente esercitata, i costi afferenti alle nuove assunzioni risulteranno deducibili dalla base imponibile in misura corrispondente al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997: "...rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi indicati nelle disposizioni dell'articolo 5 e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi...".

Il comma 4-quater contiene, infine, una disposizione anti-elusiva tesa a contrastare fenomeni di assunzioni di personale da parte di imprese che, costituendosi ex novo, hanno come unico scopo quello di sostituirsi, totalmente o in parte, ad imprese preesistenti al solo fine di poter beneficiare della deduzione dei costi relativi al personale neo-assunto. In senso analogo, la norma dispone anche con riferimento ad imprese che subentrano ad altre nella gestione di servizi pubblici. Nei citati casi, l'integrale deducibilità del costo per il personale dipendente spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti eccedenti quelli impiegati presso l'impresa sostituita.

Ai fini di mero coordinamento, le previsioni di cui ai commi 4-quinquies e 4-sexies sono state abrogate.

In ultimo, si evidenzia che il nuovo comma 4-septies, così come riformulato, dispone implicitamente che le deduzioni ammesse dai precedenti commi 1 e 4-bis.1 sono cumulabili con le disposizioni del nuovo 4-quarter. L'importo delle deduzioni ammesse dai precedenti commi 1 e 4-bis.1e 4-quater non può, comunque, eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro.

Infine, resta confermato che l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4) è alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), numero 5) e 4-bis.1.".

Con la disposizione di cui al **comma 4,** con effetto dal 1° gennaio 2014 si prevede che per le trasformazioni dei contratti di lavoro a tempo determinato in contratti di lavoro a tempo indeterminato al datore di lavoro viene riconosciuta l'integrale restituzione del contributo addizionale di cui al comma 28 dell'art. 2 della legge n. 92 del 2012 (ASPI) in luogo delle sole ultime sei mensilità.

La norma di cui al **comma 5** posticipa dal quarto al settimo periodo d'imposta di applicazione del beneficio la determinazione, tramite l'emanazione di apposito decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze, dell'aliquota percentuale utile per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, necessaria ai fini della fruizione dell'agevolazione di cui al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, articolo 1, recante "*Aiuto alla crescita economica (Ace)*" .

In seguito al suddetto differimento temporale, la norma stabilisce, in via transitoria, l'entità dell'aliquota da applicare alla variazione in aumento del capitale proprio investito rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010. In particolare, detta misura resta pari al 3 per cento per i primi tre periodi d'imposta di applicazione del beneficio ed è aumentata al 4 per cento per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 4,5 per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 e al 4,75 per cento per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016.

Infine, la norma di cui al **comma 6** prevede che i soggetti che beneficiano dell'ACE nella determinazione dell'acconto per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015 non possono utilizzare la misura più favorevole dell'aliquota percentuale utile per il calcolo del rendimento nozionale relativa al periodo d'imposta di riferimento ma devono necessariamente utilizzare il rendimento nozionale dell'anno di imposta precedente a quello per il quale si determina l'acconto. Quindi, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, nel 2014 si farà riferimento al rendimento previsto per il 2013 (calcolato con l'aliquota del 3%) mentre, in sede di determinazione del versamento dell'acconto 2015, si farà riferimento al rendimento nozionale previsto per il 2014 (calcolato con l'aliquota del 4%).

L'articolo 6, **comma 7**, modificando il decreto legge n. 63 del 2013, proroga per un biennio la detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia con un'aliquota più elevata di quella riconosciuta dalle disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del tuir.

Relativamente alle spese di riqualificazione energetica, la lettera a), del predetto comma 5 riformula i commi 1 e 2 dell'articolo 14 del citato decreto legge n. 63 del 2013 prevedendo che la detrazione spetta in misura decrescente in relazione alle annualità in cui sono sostenute le spese, fermo restando il limite massimo detraibile delle stesse. In particolare, la detrazione spetta con l'aliquota del:

- 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;
- 50 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

Il riformulato comma 2 prevede l'applicazione delle stesse aliquote di detrazione alle spese sostenute per gli interventi effettuati su parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile ovvero su tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, ancorché l'agevolazione sia riconosciuta fino al primo semestre del 2016.

Ai fini del necessario coordinamento normativo, il comma 1, lettera b), del presente articolo 6, modifica l'articolo 15 del citato decreto legge n. 63, al fine di posporre al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale adottare misure e incentivi selettivi di carattere strutturale.

La successiva lettera c) modifica l'articolo 16 del suddetto decreto legge prorogando al 31 dicembre 2015 la detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del citato tuir, nonché quella per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica realizzate su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive. In particolare, i novellati commi 1 e 1-bis dell'articolo 16 del citato decreto legge n. 63 prevedono specifiche misure della detrazione decrescenti a seconda dell'annualità in cui sono sostenute le spese agevolabili.

La proroga, ancorché limitata al periodo d'imposta 2014, interessa anche la detrazione per le spese sostenute per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo delle unità immobiliari oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia.

I **commi da 8 a 15** introducono, per le imprese che non utilizzano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, la facoltà di rivalutazione dei beni d'impresa, strumentali e non, incluse le partecipazioni di controllo e di collegamento.

Sono esclusi i beni alla cui produzione o al cui scambio è destinata l'attività d'impresa (cd. beni merce).

La rivalutazione riguarda i beni che risultano dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2012 e siano ancora presenti nel bilancio successivo sul quale la rivalutazione è eseguita.

Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti a seguito della rivalutazione avviene mediante il versamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP la cui aliquota è pari al 16% sui beni ammortizzabili e al 12% sugli altri.

E' previsto un differimento degli effetti fiscali della rivalutazione al 2016.

E' consentito "affrancare" il saldo di rivalutazione derivante dalla iscrizione dei maggiori valori mediante imposta sostitutiva del 10 per cento. L'affrancamento rende da subito disponibile per la distribuzione il saldo senza conseguenze impositive sulla società; in assenza di affrancamento, il saldo ha un regime di sospensione di imposta che impedisce l'utilizzo del saldo per la distribuzione, pena la ripresa a tassazione.

La norma consente, mediante il rinvio all'art. 14 della legge n. 342 del 2000, anche il riallineamento del valore fiscale dei beni a quelli di bilancio e cioè il riconoscimento fiscale di maggiori valori dei beni iscritti in bilancio rispetto a quelli che hanno assunto rilevanza tributaria. In tal caso non è necessario rispettare il "vincolo" delle categorie omogenee rilevante, invece, agli effetti della rivalutazione. Il riallineamento si applica anche ai soggetti IAS adopter per i quali, peraltro, lo stesso è previsto anche per tutte le partecipazioni, in società ed enti, considerate immobilizzazioni finanziarie secondo la nozione indicata nel tuir (a prescindere se siano di controllo o di collegamento). Anche per i soggetti IAS adopter il riallineamento dei maggiori valori sui beni di cui al comma 6 presenti nel bilancio 2012 è consentito a mezzo del pagamento della medesima imposta sostitutiva prevista per la rivalutazione.

L'art. 23, commi da 16 a 18, del decreto legge n. 98/2011 ha esteso le ipotesi di affrancamento dei maggiori valori contabili emersi in seguito ad operazioni straordinarie anche ai maggiori valori impliciti nelle partecipazioni di controllo, purché tali valori siano iscritti in via autonoma nel bilancio consolidato a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali. La norma ha inteso eliminare una penalizzazione per quei soggetti che effettuano operazioni di acquisizione di aziende con modalità diverse rispetto a quelle tradizionali e che non iscrivono maggiori valori in modo autonomo nei bilanci individuali; tuttavia, tale previsione ha riguardato esclusivamente l'affrancamento per le operazioni effettuate sino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011.

I **commi 16 e 17** del presente articolo prevedono "a regime" tale facoltà di affrancamento, analogamente a quanto previsto per fusioni, scissioni e conferimenti di azienda dall'art. 176, comma 2-ter del tuir e dall'art. 15, commi 10, 11 e 12 del decreto legge n. 185/2008.

Rispetto alla norma originariamente prevista, è ora inserita una previsione di "*recapture*" in quanto una disciplina "a regime" risulterebbe poco coerente con l'assenza di una previsione siffatta che, invece, poteva giustificarsi nell'ambito di una norma avente natura temporanea. Inoltre, anche al fine di evitare una duplicazioni di benefici, è previsto un divieto di "cumulo" di opzioni per regimi di riallineamento. Le modalità attuative sono demandate ad un provvedimento dell'Agenzia delle entrate (**comma 18**)

Il **comma 19** interviene a modificare l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente la determinazione del valore della produzione netta delle banche e di altri enti e società finanziarie indicate all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87. In particolare, la disposizione prevede la concorrenza, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, delle rettifiche e delle riprese di valore nette, iscritte alla voce n. 130 dello schema di conto economico dei predetti soggetti passivi, redatto secondo i criteri contenuti nei provvedimenti della Banca d'Italia del 22 dicembre 2005 e del 14 febbraio 2006, adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38. Sono comprese in tale voce anche le perdite derivanti da transazione, rinuncia al credito, conversione, ecc.

La norma interviene anche a modifica dell'articolo 7, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 446, concernente la determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione. In particolare, la disposizione prevede la concorrenza, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, delle perdite, delle svalutazioni e delle riprese di valore nette relative a crediti nei confronti degli assicurati iscritti in bilancio redatto in conformità ai criteri contenuti nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 e alle istruzioni impartite dall'ISVAP con il Regolamento 4 aprile 2008, 22.

Nell'ambito delle suddette modifiche, le componenti fiscalmente rilevanti sono quelle unicamente riconducibili a crediti alla clientela e, per le imprese di assicurazioni, a crediti nei confronti di assicurati, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 (**comma 20**).

Tali rettifiche di valore, sia per il settore bancario che per quello assicurativo, concorrono al valore della produzione netta in quote costanti nell'esercizio in cui sono rilevati in bilancio e nei quattro successivi.

I **commi 21 e 22** prevedono modifiche sostanziali del regime di deducibilità delle rettifiche di valore su crediti.

Il **comma 21** modifica il regime di deducibilità delle rettifiche di valore (svalutazioni e perdite) sui crediti iscritti in bilancio da parte degli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 prevedendo per entrambi i componenti negativi un regime di deducibilità ai fini IRES pressoché identico. In particolare, la modifica prevede la deducibilità, nell'esercizio in cui sono imputate in bilancio e nei quattro successivi, delle svalutazioni e delle perdite; unica eccezione è costituita dalle perdite derivanti dalla cessione dei crediti indicate nella voce 100 del bilancio per le quali opera l'integrale deducibilità nell'esercizio di realizzo.

Il nuovo regime si applica alle rettifiche di valore rilevate in contabilità a decorrere dal periodo di imposta 2013 mentre per le rettifiche pregresse (in generale, i diciottesimi residui) si continueranno a applicare le regole oggi vigenti. Pertanto, per le rettifiche di valore operate sino al periodo di imposta 2012 continuano ad applicarsi le regole di cui all' art. 106, commi 3 e 3-bis, ora sostituito.

Tali modifiche trovano applicazione anche per le società di assicurazione, in virtù di quanto stabilito dall'articolo 16, comma 9, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, il quale prevede, in materia di svalutazione dei crediti nei confronti degli assicurati, l'applicazione della disciplina dettata dal comma 3 dell'art. 106 del tuir per gli enti creditizi e finanziari.

Resta fermo che ai fini del computo del valore fiscale dei crediti verso la clientela, i componenti negativi di cui alla presente norma si intendono integralmente dedotti nel periodo d'imposta in cui vengono imputati in bilancio.

La norma stabilisce, altresì, che ai fini dell'applicazione della stessa, le svalutazioni e le perdite dedotte in quinti si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. Ciò sta a significare che le riprese di valore da valutazione sono tassate in quanto le rettifiche di valore

dedotte si considerano al netto delle riprese, a prescindere se tali riprese si riferiscono a rettifiche pregresse o meno.

La norma, inoltre, al fine di migliorare la coerenza fra le regole fiscali e la disciplina di redazione del bilancio, a prescindere dai principi contabili adottati, con la modifica all'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 101 del tuir, consente di estendere le ipotesi in cui si considerano soddisfatti i requisiti per la deducibilità delle perdite su crediti anche all'ipotesi di cancellazione dei crediti dal bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali.

Per i soggetti IAS/IFRS *adopter*, a seguito delle modifiche apportate al comma 5 dell'articolo 101 del tuir dall'art. 33, comma 5, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, è già stato previsto che la sussistenza degli elementi certi e precisi - necessari ai fini della deducibilità della perdita su crediti - deve considerarsi realizzata, tra l'altro, nell'ipotesi in cui è possibile effettuare la *derecognition* di un credito, tra cui rientrano anche i trasferimenti "giuridici".

In considerazione del fatto che, anche per le imprese che adottano i principi contabili nazionali, i trasferimenti giuridici dei crediti comportano la cancellazione di questi ultimi dal bilancio, la modifica normativa apportata all'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 101, consente di garantire parità di trattamento nei confronti di tutte le tipologie di imprese, a prescindere dagli standard contabili che adottano. Resta fermo il potere dell'amministrazione finanziaria di applicare l'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 e di sindacare l'inerenza di tali perdite laddove derivanti da un'operazione antieconomica che dissimuli un atto di liberalità.

La legge di stabilità 2013 (L. 228/2012) è intervenuta sulla disciplina IVA delle prestazioni socio sanitarie ed educative a soggetti svantaggiati rese da cooperative e loro consorzi di cui al n. 41bis della Tabella A – Parte II, allegata al d.P.R. 633/1972.

In vista della riforma dei regimi IVA agevolati dell'Unione Europea, avviato dalla Commissione con la Comunicazione della Commissione sul futuro dell'IVA COM(2011) 851 del 6 dicembre 2011 "Verso un sistema dell'IVA più semplice, solido ed efficiente adattato al mercato unico", la norma del **comma 23** è diretta a circoscrivere l'applicazione del n. 41bis della Tabella A – Parte II, allegata al d.P.R. 633/1972 alle sole cooperative sociali.

La disposizione contenuta nell'articolo 6, **comma 24**, consente ai contribuenti di recuperare le imposte assolte in anni precedenti su somme restituite al soggetto erogatore al lordo delle medesime imposte mediante il riconoscimento dalla deduzione di un importo pari alle somme restituite, sempreché le stesse non siano state già dedotte nell'ambito della specifica categoria reddituale. La predetta disposizione, innovando rispetto al passato, prevede, inoltre, che l'importo non dedotto per "incapienza" del reddito complessivo possa essere recuperato o mediante la deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi ovvero mediante rimborso, demandando ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle relative modalità attuative.

Al fine di assicurare il monitoraggio ed il coordinamento degli interventi previsti dalla legislazione vigente per le crisi d'impresa, e di favorire lo sviluppo di investimenti, anche esteri, nonché di garantire il raccordo tra parti sociali ed istituzionali in merito alla risoluzione delle crisi aziendali e territoriali il **comma 25** istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico una cabina di regia
La cabina di regia è presieduta dal Ministro dello sviluppo economico o dal Sottosegretario di Stato dallo stesso delegato ed è composta da rappresentanti delle competenti strutture amministrative della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché da rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni datoriali di categoria maggiormente rappresentative sul territorio nazionale. Possono essere invitate

a partecipare alle riunione della cabina su richiesta del presidente, rappresentanti dell'ABI, dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS.

La cabina di regia si avvale della Struttura per le crisi d'impresa del Ministero dello sviluppo economico di cui all'art 1, comma 852 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituita con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 18 dicembre 2007.

Le funzioni di segreteria sono assicurate dal Ministero dello sviluppo economico nell'ambito della propria dotazione organica e finanziaria. Ai componenti della cabina di regia di cui ai commi da 24 a 26 non spetta alcun compenso o rimborso e alla sua istituzione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7

(Misure di carattere sociale)

Al **comma 1**, si prevede uno stanziamento di 600 milioni di euro per il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione al fine di rifinanziare gli ammortizzatori sociali in deroga. Si autorizza, inoltre, la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2014 per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché di 50 milioni di euro, per lo stesso anno 2014, per il finanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività. Per tali ultimi oneri, pari a 90 milioni di euro, si provvede attingendo alle risorse stanziate sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni, e dalla legge in esame.

Il **comma 2** incrementa di 6.000 unità il numero dei lavoratori aventi titolo all'ottenimento del beneficio di cui all'articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (accesso al pensionamento per lavoratori in possesso di determinati requisiti) e si elevano, di conseguenza, le relative autorizzazioni di spesa.

La disposizione di cui al **comma 3** autorizza la spesa di 250 milioni di euro, per l'anno 2014, a favore del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Ai sensi del **comma 4**, si rifinanzia il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. A tal fine, si autorizza la spesa di 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Al **comma 5**, si dispone l'applicazione, anche relativamente all'esercizio finanziario 2014, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2013, della destinazione di una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per una delle finalità, in base alla scelta del contribuente, di cui all'articolo 2, commi da 4-*novies* a 4-*undecies*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2010 (sostegno del volontariato; finanziamento della ricerca scientifica e dell'università; finanziamento della ricerca sanitaria; sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente; sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche).

Si quantificano in 400 milioni di euro le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille nell'anno 2014. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.

Il **comma 6** autorizza la spesa di 100 milioni di euro, per l'anno 2014, per il finanziamento dei lavori socialmente utili di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, nel limite di 1 milione di euro, per la concessione di un contributo ai comuni con meno di 50.000 abitanti per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale.

La modifica all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si rende necessaria al fine di superare la Procedura di infrazione 2013/4009 concernente la non conformità della disposizione, che limita il contributo previsto dalla c.d. Carta Acquisti ai soli residenti di cittadinanza italiana, con la Direttiva 2003/109/CE. Pertanto, al fine di superare le censure della Commissione UE, il **comma 7** intende estendere la concessione della Carta Acquisiti ordinaria ai cittadini comunitari, ovvero ai familiari di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari

del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero ancora ai cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

La norma prevede, inoltre, il rifinanziamento per l'anno 2014 del Programma Carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il suddetto Programma prevede la corresponsione di un contributo bimestrale di 80 euro ai cittadini meno abbienti di età superiore a 65 anni e ai bambini al di sotto dei 3 anni di età per l'acquisti di generi alimentari e il pagamento di bollette energetiche attraverso una carta elettronica. I soggetti (solo residenti cittadini italiani) attualmente raggiunti dal programma sono circa 435 mila.

A seguito dell'entrata in vigore della modifica normativa, che amplia la platea dei beneficiari, si prevede un notevole aumento del ricorso alla Carta Acquisti che, si stima, potrebbe determinare un onere di spesa aggiuntivo di circa 35 milioni annui.

La disposizione stabilisce inoltre che, in presenza di risorse disponibili in relazione all'effettivo numero dei beneficiari, le stesse risorse saranno rese disponibili per il programma Carta acquisti sperimentale con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **comma 8** autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al fine di rifinanziare il Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Con la norma di cui al **comma 9,** si autorizza, per l'anno 2014, la spesa di 121 milioni di euro in relazione agli stanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, volti a fornire assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero.

Il **comma 10** autorizza la spesa di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, al fine di liquidare gli importi maturati a titolo di rivalutazione dell'indennità integrativa speciale in favore dei soggetti danneggiati da trasfusioni infette, in linea con quanto affermato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con sentenza del 3 settembre 2013 (Requête no. 5376/11, con la quale la Corte ha condannato l'Italia al pagamento della rivalutazione dell'indennità percepita per la contaminazione subita attraverso trasfusioni di sangue o di somministrazione di derivati infetti).

Infine, al **comma 11,** si prevede un rifinanziamento di 5 milioni di euro, per l'anno 2014, del fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, previsto dall'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 ed istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

Art. 8

(Cofinanziamento nazionale di programmi dell'Unione europea)

La norma è diretta a stabilire i criteri di cofinanziamento a valere per il prossimo ciclo di programmazione (2014/20) per tutti fondi europei compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC): Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), Fondo Sociale Europeo (FSE), Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP). Il cofinanziamento della quota nazionale pubblica è assicurato con risorse a carico dello Stato, che opera per mezzo del Fondo di Rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e per la restante parte con risorse a carico dei bilanci delle Regioni, Province Autonome e degli eventuali altri Organismi pubblici partecipanti ai programmi.

Il **comma 1** si applica ai Programmi Operativi Regionali e stabilisce la misura massima dell'intervento del Fondo di Rotazione di cui alla citata legge n. 183/1987, pari al 70% della quota nazionale pubblica, mentre il restante 30% fa carico ai bilanci delle Regioni. Pertanto, le Autorità competenti per i programmi comunitari del QSC, dovranno attenersi a tali criteri in sede di redazione dei programmi comunitari e, in particolare, di definizione dei relativi piani finanziari.

Il **comma 2** specifica che gli interventi direttamente gestiti dalle Amministrazioni Centrali dello Stato saranno cofinanziati integralmente con risorse attinte dal Fondo di Rotazione.

Il **comma 3** consente per il prossimo ciclo di programmazione 2014-20 di finanziare, nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo di Rotazione, "*interventi complementari*" rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali, ossia interventi aventi medesime finalità dei programmi comunitari, ma finanziati esclusivamente con risorse "nazionali". Tali interventi saranno contemplati nell'ambito della Programmazione strategica a valere sul ciclo di programmazione 2014-20 che sarà concertata tra lo Stato Italiano e le Autorità Europee per mezzo dell'Accordo di Partenariato. La norma prevede la facoltà per le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano di concorrere al finanziamento di tali interventi complementari in modo da massimizzare le risorse a disposizione degli stessi.

La disposizione di cui al **comma 4** prevede la facoltà per il Fondo di rotazione di concedere anticipazioni, nel limite di 500 milioni di euro annui, per i programmi cofinanziati dai fondi europei e degli altri interventi programmi complementari alla programmazione comunitaria, a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato.

La norma consente di concedere anticipazioni sia con riferimento alla quota comunitaria sia a quella nazionale, in modo da mettere rapidamente a disposizione risorse per l'avvio dei progetti contemplati nei suddetti programmi, al fine di superare il rischio di carenza di liquidità necessaria per far fronte alle spese maturate nell'ambito dei singoli progetti approvati, in attesa dei rimborsi dei contributi comunitari e nazionali, soggetti alla preventiva rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari.

Il **comma 5** sancisce la possibilità, per il Fondo di Rotazione, di recuperare le risorse precedentemente erogate in favore di Amministrazioni ed Organismi titolari di interventi mediante compensazione con le somme alle stesse dovute, fino a concorrenza dei relativi importi. Tale istituto, che consente il recupero di quanto dovuto con procedure snelle e senza oneri aggiuntivi, potrà essere applicato sulle risorse che il Fondo deve erogare a valere sul medesimo intervento o su interventi differenti, purché a titolarità della medesima Amministrazione od Organismo.

La norma di cui al **comma 6** conferma, anche per il periodo di programmazione 2014-20, le competenze della Ragioneria Generale dello Stato per la gestione del sistema nazionale di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi cofinanziati dai fondi europei. Al riguardo, si evidenzia che tale sistema rappresenta un elemento essenziale dei programmi

comunitari, quale strumento di supporto per la valutazione, da parte delle Autorità Nazionali e Comunitarie, dell'andamento dei programmi, in continuità con l'assetto dell'attuale periodo di programmazione.

Il funzionamento del sistema opera attraverso procedure amministrative e modalità tecniche, definite congiuntamente tra la Ragioneria generale dello Stato e le Amministrazioni nazionali interessate, sottostanti le fasi di periodica rilevazione e messa a disposizione dei dati.

Il **comma 7** aggiunge la lettera "g-*bis*)" al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, in materia di controlli preventivi di legittimità sugli atti delle Amministrazioni centrali dello Stato, prevedendo la sottoposizione al controllo preventivo degli Uffici Centrali di Bilancio anche dei contratti passivi, delle convenzioni, dei decreti e degli altri provvedimenti riguardanti interventi a titolarità della Amministrazioni Centrali dello Stato cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione Europea o gli interventi ad essi complementari. La norma chiarisce che tale ulteriore forma di controllo non incide sugli adempimenti previsti dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041, recante: "Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato".

Obiettivo della suddetta proposta normativa è quello di assicurare che gli atti sopra citati realizzati dalle Amministrazioni centrali dello Stato con il concorso finanziario dell'Unione europea siano sottoposti alle ordinarie procedure di controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, anche nel caso in cui non abbiano un impatto diretto sui capitoli di bilancio dell'Amministrazione attiva. La stessa garanzia in materia di controllo preventivo deve essere assicurata anche con riguardo agli interventi che, pur non essendo cofinanziati dall'Unione europea, costituiscono comunque interventi complementari alla programmazione comunitaria, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Commissione europea.

Date le vigenti norma in materia di controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile infatti, rischiano di sfuggire alle procedure del controllo preventivo di legittimità gli interventi gestiti dalle Amministrazioni centrali attraverso il Fondo di rotazione della legge n. 183/1987, avente gestione autonoma fuori bilancio ai sensi della legge n. 1041/1971 (sottoposta a rendiconto annuale alla Corte dei conti), in forza del principio della non sovrapposizione tra controlli preventivi e controlli successivi.

Con la proposta normativa di che trattasi, pertanto, gli atti e provvedimenti adottati in attuazione di interventi che utilizzano risorse comunitarie ovvero realizzati in regime di cofinanziamento o comunque collegati ad interventi cofinanziati dall'Unione europea, sono riportati nell'alveo degli atti sottoposti a controllo preventivo di legittimità.

Con il **comma 8,** si intende, in particolare, prevedere una misura utile alla riduzione della lentezza nell'attuazione degli interventi, i cui tempi di realizzazione non sono compatibili con le scadenze perentorie della normativa comunitaria.

La norma, infatti, prevede che le amministrazioni titolari di programmi di sviluppo cofinanziati con fondi comunitari possano avvalersi di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza, per lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente, per le acquisizione di beni e di servizi finalizzate all'attuazione degli interventi relativi ai detti programmi. Con particolare riferimento alle amministrazioni statali, si prevede che, qualora le stesse ritengano di voler esternalizzare la funzione di acquisto per la realizzazione di interventi finanziati, siano tenute a ricorrere a Consip.

La detta società, infatti, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, svolge attività di centrale di committenza. In particolare, essa ha maturato significative esperienze in relazione alle procedure di acquisto condotte per conto delle amministrazioni pubbliche e, soprattutto, per conto delle

amministrazioni statali, svolgendo la funzione di centrale di committenza nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze, per la realizzazione del sistema pubblico di connettività e delle reti della pubblica amministrazione di cui al codice dell'amministrazione digitale, nonché supportando singole amministrazioni nella loro attività di acquisizione di beni e servizi sulla base di convenzioni stipulate anche ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Dette esperienze hanno dimostrato che la centralizzazione presso un soggetto altamente specializzato alle funzioni di acquisizione di beni e servizi consente di ottenere non solo risparmi in termini di rapporto prezzo-qualità dei beni e servizi acquisiti, ma anche un efficientamento delle procedure di acquisto in termini di semplificazione e di riduzione dei tempi di processo.

Alla luce di quanto sopra, si propone di prevedere che, in ogni caso in cui l'amministrazione titolare di programmi di sviluppo cofinanziati con fondi comunitari ritenga opportuno ricorrere a soggetto esterno per lo svolgimento delle funzioni relative alle acquisizioni di beni e servizi, anche al fine di poter destinare le proprie risorse interne alle altre fasi di progettazione e attuazione degli interventi, la stessa ricorra a Consip, nella sua qualità di centrale di committenza, quale soggetto dotato di competenze, esperienze e Know-how specifico in tema di appalti, tali da garantire lo svolgimento di procedure rapide, efficienti e conformi alla normativa comunitaria. La norma intende, quindi, fornire un utile strumento alle amministrazioni per ottimizzare la fase di attuazione dei programmi finanziati con fondi comunitarie, efficientando i processi di spesa.

La disposizione di cui al **comma 9** destina un importo massimo di 60 milioni di euro annui, fino al 2016, a carico del citato Fondo di rotazione, al fine della realizzazione di azioni di cooperazione allo sviluppo da parte del Ministero degli Affari Esteri. Le suddette risorse dovranno infine essere destinate al pertinente capitolo di spesa del Ministero degli Affari Esteri.

Al fine di semplificare le procedure di spesa relative alle pronunce di condanna emesse nei confronti dello Stato per mancato o ritardato recepimento nell'ordinamento di direttive o di altri provvedimenti obbligatori dell'Unione europea, il **comma 10** prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri provveda al pagamento di tali somme di denaro nei limiti dello stanziamento appositamente iscritto nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze.

Tale procedura si applica anche alle pronunce già depositate o notificate alla data di entrata in vigore della legge.

Si dispone, infine, che a tali titoli giudiziari si applicano le disposizioni della legge 24 marzo 2001, n. 89 (legge Pinto) relative agli atti di sequestro o di pignoramento nei confronti dello Stato.

Art. 9

(Rifinanziamento esigenze indifferibili e ulteriori finanziamenti)

Al **comma 1**, si autorizza la spesa di 765 milioni di euro, per l'anno 2014, per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace.

Con il **comma 2**, si dispone che, relativamente al rifinanziamento della ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, l'erogazione dei contributi avvenga nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio e previa verifica dell'utilizzo delle risorse disponibili. Gli stessi enti possono essere autorizzati dal CIPE all'attribuzione dei contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione.

Il **comma 3** autorizza la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 al fine di completare gli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata (Pollino); si dispone inoltre che i relativi pagamenti siano esclusi dal patto di stabilità interno.

Il **comma 4** è volto ad incrementare di 150 milioni di euro il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Con la disposizione di cui al **comma 5**, si autorizza la spesa di 220 milioni di euro, per l'anno 2014, per la distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione.

Al fine di incentivare l'innovazione tecnologica e digitale, promuovere l'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media e sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali, il **comma 6** istituisce un fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2014, a 40 milioni di euro per il 2015 ed a 30 milioni di euro per il 2016.

La definizione della ripartizione delle risorse del predetto Fondo è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria, da adottarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese editrici e delle agenzie di stampa, previa ricognizione delle esigenze di sostegno delle imprese.

Ai sensi del **comma 7**, si autorizza la spesa di 5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014, per garantire il funzionamento della flotta aerea antincendio del Corpo forestale dello Stato. Si rileva, al riguardo, che tra i mezzi in dotazione del Corpo forestale dello Stato sono compresi anche quattro elicotteri Erickson S64F, la cui gestione, a carico del Dipartimento della Protezione civile fino allo scorso giugno, è ora affidata al Corpo forestale dello Stato, che necessita pertanto di risorse apposite.

Si dispone altresì che le risorse derivanti dall'alienazione dei velivoli della flotta di Stato vengano finalizzate alle esigenze di protezione civile per il potenziamento del concorso aereo di Stato per il contrasto agli incendi boschivi.

Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio previsto dall'articolo 24, comma 74, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il **comma 8** dispone la facoltà di prorogare per due ulteriori semestri (fino al 31 dicembre 2014) il piano di impiego di un contingente di personale

militare appartenente alle Forze armate impiegato in servizi di vigilanza di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. A tale scopo, a favore del personale delle Forze armate impiegato nei suddetti servizi, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2014.

Con il **comma 9**, si prevede, per l'anno 2014, l'incremento di 50 milioni di euro del fondo per il funzionamento e la tenuta in efficienza dello strumento militare di cui all'articolo 616 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni e integrazioni.

Il **comma 10** istituisce, nello stato di previsione del Ministero della Difesa, il Fondo per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei Carabinieri, con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Alla ripartizione delle risorse del predetto Fondo, si provvede con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche in via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Consiglio dell'Unione Europea è presieduto a turno per 6 mesi da ciascuno dei 28 Stati membri, in base ad un ordine di rotazione stabilito dal Consiglio stesso. Nel corso di ogni semestre, la Presidenza dirige le riunioni ad ogni livello (di membri del Governo, Rappresentanti Permanenti e funzionari, sia in formato-Bruxelles che in formato-Capitali); propone gli orientamenti generali ed elabora i compromessi necessari all'adozione di decisioni da parte del Consiglio. A ciascuna riunione partecipano le delegazioni degli Stati membri, oltre ai rappresentanti della Commissione Europea e del Segretariato Generale del Consiglio e/o del Servizio Europeo per l'Azione Esterna (SEAE). Ad alcune riunioni, a seconda delle materie di volta in volta trattate, partecipano anche le delegazioni dei Paesi candidati all'adesione, dei Paesi potenziali candidati o dei Paesi dello Spazio Economico Europeo. Posto che gli oneri a carico del bilancio dello Stato per la prossima Presidenza UE comprendono anche le spese necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento del Vertice dei Capi di Stato e di Governo ASEM, il **comma 11** autorizza la spesa di euro 56.000.000 per l'anno 2014 e di euro 2.000.000 per l'anno 2015. Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possono essere impegnate nel corso dell'esercizio successivo. Alle suddette spese non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Si prevede inoltre che le attività, gli interventi, la gestione finanziaria e del personale posti in essere dalla Delegazione restino disciplinati dalla legge 5 giugno 1984, n. 208 e che sia reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero massimo di tre funzionari della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri.

Nei limiti temporali di operatività della Delegazione e nell'ambito dello stanziamento suddetto, la Delegazione può procedere in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente; le spese sostenute dalla Delegazione per consumi intermedi, nonché per il noleggio e la manutenzione di autovetture e per l'acquisto di mobili e arredi non sono computate ai fini del calcolo dei limiti di spesa per il Ministero degli affari esteri derivanti dall'applicazione della normativa vigente. Nei limiti temporali e nell'ambito dello stesso stanziamento, si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1, 4 e 6 del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai componenti della delegazione è corrisposta, se inviati in missione all'estero, l'indennità di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941. Fermo restando quanto previsto all'articolo 18, comma 2 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nell'ambito delle risorse citate, al personale di qualifica non dirigenziale componente la delegazione può essere corrisposto un contributo fisso onnicompensivo, sostitutivo di ogni altro pagamento o maggiorazione per i particolari carichi di lavoro e orario di servizio connessi con l'attività della delegazione, da svolgere anche in sedi diverse da quella dell'Amministrazione centrale.

Si autorizza a valere sulle risorse sopra citate e nei limiti di 1.032.022 euro, per l'anno 2014, la spesa per l'assunzione di personale con contratto temporaneo per le esigenze di servizio della Rappresentanza Permanente a Bruxelles connesse con il semestre italiano di presidenza del Consiglio dell'Unione Europea.

Si istituisce altresì, presso lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2014. La ripartizione delle risorse dello stesso Fondo tra i Ministeri competenti a realizzare le iniziative connesse con il semestre di Presidenza italiana e diversi dal Ministero degli affari esteri viene demandata ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi su proposta del Ministro degli affari esteri, formulata di concerto con il Ministro per gli affari europei.

Il **comma 12** autorizza la spesa di euro 3,5 milioni, a decorrere dall'anno 2014, a favore della Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), al fine di garantire la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche.

Con il **comma 13**, si autorizza, per l'anno 2014, la spesa di 100 milioni di euro a favore dell'Agenzia delle entrate quale contributo integrativo alle spese di funzionamento.

Il **comma 14** autorizza la spesa di 20 milioni per l'anno 2014 e di 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019 per consentire la realizzazione della riforma del catasto in attuazione della delega in materia fiscale.

La Corte Costituzionale, nella sentenza del 5 giugno 2013 n 116, ha dichiarato incostituzionale il disposto di cui all'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ai sensi del quale "*A titolo di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, per il biennio 2012-2013, ai trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è concessa, con esclusione della fascia di importo inferiore a tre volte il predetto trattamento minimo INPS con riferimento alla quale l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il predetto biennio, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del 70 per cento. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base della normativa vigente, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato*". Pertanto, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale sopra citata, al fine di rimborsare le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi della richiamata disposizione, il **comma 15** istituisce un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Il **comma 16** autorizza il Ministero della Giustizia ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già concluso alla data di entrata in vigore della legge in esame, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente. A tal fine, viene autorizzata la spesa di 18,6 milioni di euro per l'anno 2014, di 25,3 milioni di euro per l'anno 2015 e di 31,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Con la norma di cui al **comma 17**, si dispone la proroga della durata del mandato dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari fino al 31 dicembre 2014, in modo da poter frattanto garantire l'attuazione della riforma della magistratura onoraria. A tale scopo si modifica l'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.

Il **comma 18** incrementa (nei limiti di spesa pari a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015 e a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016) la misura dei consumi medi

standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato, stabiliti con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 26 febbraio 2002.

Ai sensi del **comma 19,** al fine di dare seguito ai rimborsi dovuti al settore bieticolo-saccarifero e derivanti da uno specifico accordo preso in sede Europea, si incrementa il Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolosaccarifera, costituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Allo stesso scopo, la legge 11 marzo 2006, n. 81, ha istituito il suddetto Fondo. In questa sede, si intende provvedere per il 2013 a rimborsare la restante parte del quarto anno. Viene all'uopo ridotto il Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre1966, n. 910.

Il **comma 20** prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, con una dotazione pari a 106.631.245 di euro per l'anno 2014. Viene allegato alla legge in argomento un elenco che riporti le finalità a cui indirizzare le suddette risorse, alla ripartizione delle quali provvederà un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Ai sensi del **comma 21,** si rifinanzia il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva di cui all'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134. Tale rifinanziamento, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014, a 15 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 20 milioni di euro per l'anno 2016, è volto a garantire la diffusione della pratica sportiva mediante la costruzione di nuovi impianti sportivi o la ristrutturazione di quelli già esistenti.

Con il **comma 22,** viene autorizzata, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, una spesa pari a 10 milioni di euro per prorogare ulteriormente la convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione S.p.A., stipulata in via transitoria ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, allo scopo di trasmettere in via radiofonica le sedute parlamentari.

Ai sensi del **comma 23**, al fine di facilitare la ricerca della normativa vigente e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, nonché di fornire strumenti per l'attività di riordino normativo, il fondo di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è destinato al finanziamento della gestione e dell'implementazione del Portale "*Normattiva*" e viene a tale scopo incrementato di euro 1.500.000 per l'anno 2014, di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di euro 800.000 a decorrere dall'anno 2017.

Si demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la disciplina del programma e delle modalità di funzionamento delle attività relative al Portale, anche al fine di favorire la convergenza delle banche dati regionali.

Lo stesso decreto può stabilire le modalità di attribuzione di ulteriori finanziamenti, da soggetti privati ed altresì pubblici, a vantaggio del fondo.

La banca dati del Portale è alimentata direttamente dai testi degli atti normativi pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana; il medesimo soggetto preposto alla stampa ed alla gestione della Gazzetta Ufficiale svolge, anche con strumenti telematici, le relative attività.

Il **comma 24** dispone l'abrogazione di alcune disposizioni relative alla banca dati pubblica e gratuita della normativa vigente.

Al fine di implementare il progetto x-leges di trasmissione telematica tra organi costituzionali, di assicurare la completa informatizzazione della formazione degli atti normativi e delle deliberazioni adottate dal Consiglio dei Ministri, nonché di alimentare la Gazzetta Ufficiale, il **comma 25** istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo con una dotazione di euro

1.500.000 (di cui duecentomila euro per l'anno 2014, quattrocentomila euro per l'anno 2015, trecentomila euro per l'anno 2016, duecentomila euro per l'anno 2017, duecentomila euro per l'anno 2018 e duecentomila euro per l'anno 2019).

Si demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione degli aspetti procedurali e gestionali relativi all'utilizzazione delle somme.

Con il **comma 26,** si abroga la disposizione ai sensi della quale "*i disegni di legge di conversione dei decreti-legge presentati al Parlamento recano in allegato i testi integrali delle norme espressamente modificate o abrogate*".

L'articolo 1, commi da 141 a 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, prevede misure di contenimento della spesa a carico delle amministrazioni pubbliche, consistenti nel divieto di effettuare spese di ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta in media negli anni precedenti per l'acquisto di mobili e di arredi, nonché nel divieto di acquistare autovetture e di stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Ai sensi del successivo comma 144 dello stesso articolo 1, i predetti divieti non si applicano per gli acquisti effettuati per le peculiari esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza. La disposizione di cui al **comma 27** intende estendere la previsione della deroga di cui al citato comma 144, includendovi anche i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero.

Si intende altresì derogare ai limiti di spesa previsti dall'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 115 (divieto di effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi) per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero.

Si individua, infine, la copertura degli oneri, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di parte capitale destinati all'erogazione agli uffici all'estero, iscritti nello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri.

Titolo III – Razionalizzazione della spesa pubblica

Art. 10

(Razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche)

Con le disposizioni di cui ai **commi da 1 a 4**, si autorizza il Governo ad adottare, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un regolamento in materia di erogazione dei contributi statali alle istituzioni culturali, al fine di razionalizzare e di semplificare la normativa vigente, dettando all'uopo principi e criteri direttivi (tra gli altri: trasparenza e pubblicità dei procedimenti concernenti l'assegnazione dei contributi; razionalizzazione del sistema di contribuzione statale secondo unicità di visione e conseguente programmazione delle risorse statali; individuazione di forme adeguate di vigilanza sulla gestione economico-finanziaria delle istituzioni culturali beneficiarie del contributo statale attuate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; previsione di una tabella di istituti culturali beneficiari del contributo statale, sottoposta a revisione triennale, adottata, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari). Sullo schema di regolamento dovranno essere acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari.

Infine, si modifica l'articolo 25, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, sostituendo la parola "*premi*" a quella di "*contributi*" ed aggiungendo la previsione di conferire alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale menzioni speciali non accompagnate da apporto economico.

Il **comma 5** modifica la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), prevedendo che le amministrazioni dello Stato comunichino all'Agenzia del demanio con cadenza annuale (entro il 30 settembre di ogni anno) le istruttorie da avviare nell'anno seguente per reperire immobili in locazione. Si prevede altresì l'obbligo a carico delle stesse amministrazioni ed ai fini del contenimento della spesa pubblica, di scegliere, nell'espletamento delle indagini di mercato finalizzate all'individuazione degli immobili da assumere in locazione passiva, soluzioni allocative economicamente più vantaggiose per l'Erario, valutando anche la possibilità di decentrare gli Uffici.

Inoltre, si dispone che l'elaborazione del piano di razionalizzazione degli spazi, da parte dell'Agenzia del demanio e sulla base delle attività effettuate e dei dati acquisiti, venga previamente valutato dal Ministro dell'economia e delle finanze, in ordine alla sua compatibilità con gli obiettivi di riduzione del costo d'uso e della spesa corrente, e successivamente inviato ai Ministri interessati per le valutazioni di competenza, nonché, infine, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia.

Viene poi eliminata la comunicazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del rapporto metro quadrato/addetto.

Si prevede, inoltre, che le Amministrazioni statali comunichino all'Agenzia del demanio i dati e le informazioni relativi ai costi per l'uso degli edifici di proprietà dello Stato e di terzi dalle stesse utilizzati e che l'Agenzia elabori degli indicatori di performance in termini di costo d'uso/addetto sulla base dei dati e delle informazioni fornite dalle stesse Amministrazioni dello Stato, le quali, entro due anni, dovranno adeguarsi ai migliori indicatori di performance.

Infine, si dispone che le maggiori entrate e i risparmi di spesa così conseguiti affluiscano al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, al netto della destinazione di una quota parte pari al 15 per cento dei risparmi di spesa per realizzare progetti di miglioramento della qualità dell'ambiente di lavoro e di miglioramento del benessere organizzativo.

Con il **comma 6,** si intende delegare il Governo a definire, sentite la Conferenza Unificata e le società di gestione del risparmio di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici, al fine di consentire introiti per il periodo 2014-2016 non inferiori a euro 500 milioni annui.

La disposizione di cui al **comma** 7 demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'individuazione dei beni immobili appartenenti all'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa da trasferire all'Agenzia del demanio per la successiva dismissione.

Il **comma 8** stabilisce la rideterminazione dei Programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale con l'intento di conseguire risparmi di spesa, anche in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, pari a 100 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016.

Con i **commi 9 e 10,** si elimina la disposizione che prevede l'autonomia contabile del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sopprimendo l'articolo 29-*bis*, in base al quale "*il Consiglio di presidenza provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La gestione si svolge in base al bilancio di previsione e a rendiconto consuntivo soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio e il rendiconto sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale*".

Si attribuisce al consiglio di presidenza, altresì, la gestione delle spese per il pagamento dei compensi ai propri componenti, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e finanze.

Si prevede, infine, che alle spese di funzionamento del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria si provveda con le risorse umane, materiali e finanziarie iscritte a legislazione vigente nel Programma "Giustizia tributaria" della Missione "Giustizia".

Le norme di cui ai **commi da 11 a 14** stabiliscono che il cd. Election day avvenga in un'unica giornata nell'arco dell'anno e che, a tal fine, le operazioni di votazione si svolgano dalle ore 7 alle ore 22 della domenica. Vengono quindi ridotte, a decorrere dall'anno 2014, le risorse stanziate per le spese per le consultazioni elettorali, per un importo pari a 100 milioni di euro, demandando ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'interno e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'indicazione degli ulteriori criteri e delle misure di riduzione e di razionalizzazione della spesa necessari a consentire il citato risparmio, anche attraverso la riduzione dei limiti massimi di spesa per sezione elettorale e l'individuazione di tetti di spesa per le singole componenti di costo.

Si dispone, infine, l'individuazione di idonee procedure per una congrua quantificazione di tutte le tipologie di spesa connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali.

Il **comma 15** prevede che, entro il 1° gennaio 2015, per il pagamento delle competenze fisse ed accessorie di tutti i Corpi di polizia, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forza armate vengano utilizzate le procedure informatiche del Ministero dell'Economia e Finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.

Ai sensi dei **commi 16 e 17**, si sostituisce l'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n.212 e si sancisce che il Garante del contribuente è organo monocratico, opera in piena autonomia e le sue funzioni sono svolte, senza oneri a carico della finanza pubblica, dal presidente della commissione tributaria regionale nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle

entrate. La disposizione ha effetto a partire dal 1° gennaio 2014; conseguentemente, dalla medesima data, decade l'organo operante alla data di entrata in vigore della legge in argomento.

Il **comma 18** prevede la proroga del blocco dell'indicizzazione Istat per i compensi spettanti ai Centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF) in virtù delle attività svolte a favore dei contribuenti ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Lo stesso articolo, al comma 3, prevede che il compenso sia annualmente adeguato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'Istat. Per le attività svolte negli anni 2011, 2012 e 2013, tuttavia, l'articolo 4, comma 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183 già aveva stabilito il mancato adeguamento dei compensi previsto dall'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al fine di contenere la crescita della relativa spesa avuta negli ultimi anni, in concomitanza di scarsità di risorse, la norma, dunque, estende anche al 2015 e al 2016 la sospensione dell'adeguamento Istat già in vigore per gli anni 2011, 2012 e 2013, ai sensi dell'articolo 4, comma 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Il **comma 19** prevede la soppressione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato ad escludere dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le persone fisiche esercenti le attività commerciali indicate all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegano, anche mediante locazione, beni strumentali il cui ammontare massimo è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **comma 20** dispone la soppressione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari.

Nell'ambito dei meccanismi perequativi tra le Autorità amministrative indipendenti, la disposizione di cui al **comma 21** prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, restituisce entro il 31 gennaio 2014, le somme trasferite, per l'anno 2012, dalle autorità contribuenti quale quota dell'entrate di cui all'articolo 23 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, delle entrate di cui all'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481; delle entrate di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n.249; delle entrate di cui all'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni; le restanti somme saranno restituite in dieci annualità costanti da erogare entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2015. La disposizione, inoltre, sostituisce, per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il meccanismo di restituzione delle somme trasferite, semplificando la relativa procedura. Il **comma 22** specifica, per gli anni 2014 e 2015, le quote delle somme da trasferire dalle autorità contribuenti alle autorità beneficiarie per l'Autorità di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e per l'Autorità di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.

Per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e il rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, il **comma 23** individua, per gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, il contributo, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010, mediante il quale i predetti enti possono assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato, da effettuarsi entro il 30 giugno di ciascun anno. Il versamento è sostitutivo delle diverse limitazioni previste dal legislatore con i richiami alle amministrazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della

legge 31 dicembre 2009, n. 196. Infine, la disposizione chiarisce che restano ferme, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di spese di personale.

Le disposizioni normative previste dall'articolo 1, comma 637 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prorogate, per il triennio 2013 -2015, dall'articolo 1, comma 116, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, stabiliscono che il fabbisogno finanziario annuale del sistema universitario è determinato incrementando del 3 per cento quello realizzato a consuntivo nell'anno precedente. Il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e comma 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha previsto l'adozione del bilancio unico d'Ateneo, con la conseguente chiusura dei conti di tesoreria intestati ai Dipartimenti universitari, da attuarsi entro il 1° gennaio 2014. Si stima che, a seguito di tale chiusura, gli effetti contabili dei trasferimenti dei fondi ai conti di tesoreria unica degli Atenei potrebbero determinare una diminuzione del livello di fabbisogno finanziario realizzato nell'anno 2013 tale da generare, in base alle attuali regole di calcolo, un fabbisogno finanziario programmato per l'anno 2014 non adeguato a garantire la piena operatività del sistema universitario. Al fine di neutralizzare tali effetti, il **comma 24** prevede che il fabbisogno finanziario da assegnare nell'anno 2014 sia stabilito sulla base di un dato che non risente degli effetti del bilancio unico di ateneo. Tale fabbisogno per il 2014 è, dunque, determinato incrementando del 3 per cento l'obiettivo programmato nell'anno 2013.

Per ridurre le spese di funzionamento e migliorare la qualità dei servizi resi incrementando, nel contempo, l'efficienza, i **commi 25 e 26** dettano disposizioni per il riordino della società Promuovitalia S.p.A; in particolare, ai sensi del **comma 25**, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di cui trattasi, le azioni della predetta società sono trasferite, a titolo gratuito, al Ministero dell'economia e delle finanze, mentre il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo esercita i diritti dell'azionista, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Si dispone che le azioni sono inalienabili. Inoltre, a seguito del trasferimento, il patrimonio netto dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo è ridotto del valore contabile corrispondente alla partecipazione trasferita. Si dispone altresì che i componenti del consiglio di amministrazione di Promuovi Italia S.p.A. attualmente in carica decadono dalla data di pubblicazione della legge di cui trattasi, senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e restano in carica fino alla data dell'assemblea da convocare, entro trenta giorni, per il rinnovo degli organi decaduti e per le modifiche statutarie necessarie ai sensi della presente disposizione. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, provvede a nominare il nuovo organo amministrativo, che sarà un amministratore unico per il primo triennio. La disposizione specifica l'attività svolta da Promuovitalia S.p.A. in favore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, prevedendo la possibilità di svolgere attività in favore di altre amministrazioni pubbliche mediante la stipula di specifiche convenzioni con ENIT – Agenzia nazionale del turismo, e nei limiti dell'attività prevalente svolta per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Si stabilisce inoltre che il collegio sindacale della Società, è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti e che uno dei membri effettivi è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. E' previsto che entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge di cui trattasi, i costi di gestione devono essere ridotti del cinquanta per cento. Si dispone, inoltre, che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta dalla Società e che la Corte dei Conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria della Società. La disposizione stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, specificando altresì che tutte le operazioni descritte nel comma 25 sono effettuate in regime di neutralità fiscale e che tutti i relativi atti, contratti, convenzioni e trasferimenti sono esenti da qualsivoglia tributo, comunque denominato. Infine, il **comma 26** rimanda ad un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro novanta giorni dalla data

di entrata in vigore della legge di cui trattasi, per un eventuale piano di ristrutturazione e razionalizzazione, anche mediante fusione e incorporazione, delle società direttamente o indirettamente controllate e di quelle interamente detenute che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di in house providing.

Al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, il **comma 27** è volto a consentire che il limite di cinque componenti degli organi di amministrazione stabilito dall'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trovi applicazione nei confronti delle istituzioni culturali, purché i relativi incarichi siano conferiti a titolo gratuito, con la maggioranza in ogni caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici.

Il **comma 28** contiene una norma di interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, chiarendo che il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea si esercita anche per gli oneri finanziari sostenuti dallo Stato per la definizione delle controversie dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo che si siano concluse con decisione di radiazione o cancellazione della causa dal ruolo ai sensi degli articoli 37 e 39 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

La disposizione di cui al **comma 29** si prefigge lo scopo di superare l'attuale impasse in cui versano le vicende sostanziali e processuali derivanti dalla chiusura delle gestioni commissariali di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, comprese quelle relative ai grandi eventi. Agli esiti della ricognizione inerente l'attuazione delle modifiche normative recentemente introdotte nella legge 24 febbraio 1992, n. 225, valutate le complesse e diversificate problematiche connesse con ciascuna gestione emergenziale connessa con il verificarsi di eventi calamitosi, nonché le difficoltà di definire, entro il termine prefissato, le situazioni giuridiche attive e passive e le conseguenti situazioni pendenti in sede giudiziaria, scaturite dall'attività degli organi delegati, individuati ai sensi della legge n. 225 del 1992, è emersa la necessità di disciplinare compiutamente le fasi conseguenti alla cessazione *ex lege* dello stato di emergenza o delle gestioni afferenti ai "grandi eventi". Seppure il subentro dell'Amministrazione competente può considerarsi avvenuto *ex lege* ai sensi dell'articolo 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della legge n. 225 del 1992, di fatto permangono forti incertezze applicative in quanto i soggetti subentranti escludono che le situazioni giuridiche attive e passive derivanti dalle pregresse gestioni commissariali possano ricadere nell'alveo delle funzioni ordinarie loro assegnate e ciò in contrapposizione all'indirizzo giurisprudenziale espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5412/2012. In proposito, va evidenziato che i soggetti incaricati di espletare le funzioni commissariali erano individuati, per lo più, nei Presidenti delle Regioni e dotati di autonomia contabile ed organizzativa, il che esclude la paventata estraneità dei soggetti subentrati alle vicende emergenziali di protezione civile. Pertanto, il comma 29 prevede, allo scadere dello stato di emergenza, il subentro nei rapporti dei commissari di protezione civile delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti relativamente a tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni di cui all'articolo 5-*bis*, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Infine, si specifica che tali disposizioni trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati.

Il **comma 30** prevede un'autorizzazione di spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 allo scopo di proseguire nell'attività di monitoraggio e di revisione dei fabbisogni e dei

costi standard delle funzioni e dei servizi resi, nei settori diversi dalla sanità, dalle regioni e dagli enti locali.

La disposizione di cui al **comma 31** prevede, a decorrere dall'anno accademico 2014/2015, la riduzione della durata, da 5 anni a 4 anni, delle scuole di specializzazione di area sanitaria per il conseguimento del titolo di specialista nelle tipologie di corsi di specializzazione compresi nelle classi area medica, chirurgica e dei servizi clinici. Si specifica altresì che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, con proprio decreto, da emanarsi, di concerto con i Ministri della salute e dell'Economia e della finanze, entro il 30 marzo 2014, può stabilire una diversa durata dei corsi di formazione specialistica entro il limite di cinque anni.

I **commi da 32 a 35** prevedono ulteriori misure di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. In particolare, il **comma 32** stabilisce, sulla base delle attività svolte dal Commissario straordinario per la spending review di cui all'articolo 49-*bis*, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e, in attuazione degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-*bis* sopra citato, che entro il 31 luglio 2014 sono adottate ulteriori misure di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento delle strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili tali da assicurare, anche nel bilancio di previsione, una riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 600 milioni di euro nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Inoltre, è stabilito che il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisce ogni tre mesi al Comitato interministeriale relativamente allo stato di adozione di tali misure. Il **comma 33** specifica che, nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 32, le dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, in termini di competenza e cassa, delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono accantonate e rese indisponibili per gli importi di 256 milioni di euro per l'anno 2015 e 622 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, secondo quanto indicato nell'Allegato 3 alla presente legge. Restano escluse dagli accantonamenti le spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri per i beni e le attività culturali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le spese iscritte nell'ambito della Missione "Ricerca e innovazione" e gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione e quelli relativi alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano. Restano altresì esclusi gli interventi sui quali sono state operate riduzioni di spesa ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 10, commi 36 e 37, e dell'articolo 17, commi 4 e 5. Si prevede, inoltre, che le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica. Si dispone che la preclusione della rimodulazione degli accantonamenti di spese correnti a valere su quelli di conto capitale. A seguito dell'adozione degli interventi correttivi di cui al comma 32, si provvederà a rendere disponibili le somme accantonate. La disposizione prevede altresì che il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, nel caso in cui si verifichi uno scostamento rispetto alle previsioni di risparmio di cui al primo periodo, provvede alla riduzione delle suddette somme accantonate, nella misura necessaria al raggiungimento dei predetti obiettivi.

Inoltre, il **comma 34** dispone che, a decorrere dal 2015, le Regioni e le Province autonome, a seguito delle misure di cui al comma 32, a valere sui risparmi connessi alle predette misure, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a complessivi 344 milioni di euro, mediante gli importi di cui ai commi 449-*bis* e 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificati dall'articolo 14 della legge di cui trattasi. Per quanto riguarda gli Enti locali, si prevede l'obbligo di assicurare un contributo di 275 milioni di euro annui per i comuni e di 69 milioni di euro annui per le province, a decorrere dal 2016, mediante le percentuali recate ai commi 2 e

6 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificate dall'articolo 15 della presente legge. Il **comma 35** rimanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 15 gennaio 2015 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, per le variazioni delle aliquote di imposta, la riduzione delle agevolazioni, detrazioni nonché per i regimi di esclusione, esenzione e favore fiscale vigenti alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui trattasi, tali da assicurare maggiori entrate pari ad euro 3.000 milioni per il 2015, euro 7.000 milioni per il 2016 ed euro 10.000 milioni per il 2017. Infine, si prevede che nel caso in cui, entro il 15 gennaio 2015, siano adottati provvedimenti legislativi che assicurino maggiori entrate ovvero risparmi di spesa attraverso interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, le misure di cui al primo periodo del comma 35 sono rideterminate in misura corrispondente.

Il **comma 36** prevede che le autorizzazioni di spesa relative ai trasferimenti correnti in favore di imprese pubbliche e private, elencate nell'allegato 4 alla legge di cui trattasi, sono ridotte per gli importi ivi indicati. Si specifica, inoltre, che le erogazioni alle imprese effettuate ai sensi di tali autorizzazioni di spesa spettano nei limiti dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, così come rideterminati per effetto delle riduzioni indicate nel comma in esame.

Ai sensi del **comma 37,** è ridotta la disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, secondo quanto indicato nell'allegato 5 alla legge di cui trattasi. Inoltre, su proposta delle Amministrazioni, per effettive, motivate e documentate esigenze, possono essere disposte variazioni compensative tra i capitoli interessati, con invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Infine, si escludono dall'ambito di applicazione delle citate riduzioni le spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri per i beni e le attività culturali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le spese iscritte nell'ambito della Missione "Ricerca e innovazione".

I **commi da 38 a 40** perseguono l'obiettivo di rafforzare l'efficacia operativa dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e di garantire le adeguate risorse umane e finanziarie per l'efficiente esercizio delle relative funzioni, modificando l'articolo 13, commi 32, 33 e 34, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Successivamente al subentro dell'IVASS nelle funzioni del soppresso ISVAP, sono intervenute numerose disposizioni che hanno attribuito all'IVASS nuove e rilevanti funzioni, preordinate alla garanzia del corretto ed efficace funzionamento del mercato assicurativo. Si rammenta inoltre che, l'attuazione della direttiva europea *Solvency II* (138/2009/CE) comporterà ulteriori nuovi compiti per l'IVASS, quali: l'approvazione dei modelli interni, la verifica delle riserve tecniche e dei nuovi requisiti di solvibilità che verranno calcolati con metodologie più sofisticate di quelle attualmente in uso, l'esame sistematico dei *report* relativi alla valutazione interna dei rischi e della solvibilità delle imprese (c.d. ORSA). Saranno richieste più frequenti partecipazioni ai collegi di supervisori e, in ogni caso, una collaborazione più intensa con le altre Autorità di vigilanza dei Paesi UE. In particolare, l'articolo 27 della direttiva *Solvency II* prescrive agli Stati di garantire che le Autorità di vigilanza dispongano dei mezzi necessari al soddisfacimento degli obiettivi di vigilanza. Fino ad oggi l'Istituto si è mosso nell'ottica di realizzare economie grazie anche alle sinergie derivanti dall'utilizzo di risorse della Banca d'Italia; tuttavia, appare improcrastinabile dotare l'IVASS di per l'espletamento dei propri compiti affinché l'attività di vigilanza svolta dall'IVASS non sia meno efficace rispetto a quella esercitata negli altri Paesi europei. Pertanto, per garantire nel breve termine l'efficace perseguimento delle ulteriori funzioni che l'IVASS è chiamato a svolgere in applicazione sia della normativa nazionale sia della normativa comunitaria, il **comma 38** modifica l'articolo 13 comma 32, ultimo periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, stabilendo che la pianta organica dell'IVASS e le correlate assunzioni di personale sono determinate dal Consiglio, tenendo conto dei principi di cui all'ultimo periodo del comma 33. In tal modo si attribuisce all'IVASS l'autonomia organizzativa necessaria per

determinare la dotazione organica sulla base delle proprie esigenze operative e per procedere alle conseguenti assunzioni, facendo salva l'esigenza di coordinare detta autonomia con la salvaguardia delle finalità di economicità ed efficienza.

Inoltre, il **comma 39** modifica l'articolo 13, comma 33 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A seguito di tale modifica, la norma ora prevede che entro 120 giorni dalla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni di ISVAP, il Consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, definisce il trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale dell'IVASS, fermo restando che lo stesso, in sede di prima applicazione, non potrà, in nessun caso, comportare oneri di bilancio aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel precedente ordinamento dell'ISVAP. Il trattamento stesso potrà essere successivamente adeguato nel rispetto dei principi di economicità della gestione, efficienza della struttura organizzativa, razionalizzazione dei processi di lavoro, efficace assolvimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, senza determinare oneri a carico del bilancio dello Stato. In tal modo, si consente all'IVASS di compiere le scelte gestionali necessarie per l'efficace svolgimento delle proprie funzioni, in un contesto di neutralità per la finanza statale.

Infine, il **comma 40** modifica l'articolo 13, comma 34, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Per effetto di tale modifica la norma in oggetto ora prevede che entro 120 giorni dalla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni di ISVAP, il Consiglio definisce il piano di riassetto organizzativo e che in sede di prima applicazione, il piano dovrà realizzare risparmi rispetto al costo totale di funzionamento dell'ente soppresso. Successivamente l'assetto organizzativo potrà essere adeguato ove emergano esigenze di ottimizzazione delle risorse umane, tecniche e strumentali dell'IVASS il quale, nell'ambito della propria autonomia, garantirà comunque il rispetto dei principi di cui al comma 33 e di quelli di contenimento di cui al Capo I del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni.

Il **comma 41** dispone che le gestioni commissariali straordinarie delle amministrazioni provinciali, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15 ottobre 2013, n. 119, e di cui all'articolo 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano il 30 giugno 2014.

Art. 11

(Razionalizzazione della spesa nel pubblico impiego)

In relazione al periodo 2015-2017, i **commi da 1 a 4** definiscono le modalità di computo dell'indennità di vacanza contrattuale, specificando che occorre far riferimento a quella in godimento al 31 dicembre 2013 ai sensi dell'articolo 9, comma 17, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

La disposizione chiarisce, altresì, che si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche così come individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica. La norma prevede l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Infine, la disposizione stabilisce che l'accantonamento delle somme necessarie alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale e degli accordi collettivi nazionali per il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, a cui sono tenute le regioni ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, non deve tenere conto dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al predetto periodo 2015-2017.

Il **comma 5** proroga, fino al 31 dicembre 2014, il termine entro il quale opera il vincolo di parametrazione delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale al personale effettivamente presente; conseguentemente si prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2015, le predette risorse siano decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto di tale disposizione.

Il **comma 6** prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, i compensi professionali liquidati a seguito di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni ai sensi del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti nella misura del 75 per cento. Si specifica altresì che le somme provenienti da tali riduzioni di spesa sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano del Servizio Sanitario Nazionale. Infine, il **comma 7** modifica l'articolo 21, secondo comma, del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, ai sensi del quale tutte le somme previste dal citato articolo 21 vengono ripartite per sette decimi tra gli avvocati e procuratori di ciascun ufficio in base alle norme del regolamento e per tre decimi in misura uguale fra tutti gli avvocati e procuratori dello Stato, stabilendo che la relativa ripartizione sia tale da conferire cinque decimi a ciascuno.

I **commi da 8 a 11,** modificando l'articolo 66, commi 9, 9-*bis*, 13-*bis* e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche e integrazioni, rideterminano per gli anni dal 2014 al 2018, le percentuali del turn over per le pubbliche amministrazioni. Si dispone, inoltre, che nell'anno 2016, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al sessanta per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. E' fissato il limite dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. La disposizione prevede che le amministrazioni del Comparto sicurezza,

per incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse, possono procedere per l'anno 2014, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66 comma 9-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ed all'articolo 1, comma 91 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, comunque, con un turn over complessivo relativo allo stesso anno non superiore al 55 per cento, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014 e a 120 milioni a decorrere dall'anno 2015, con riserva di assunzione di 1000 unità per la Polizia di Stato e di 1000 unità per l'Arma dei Carabinieri e di 600 unità per il Corpo della guardia di finanza. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. E' infine prevista la possibilità di riservare tali assunzioni al personale volontario in ferma prefissata di un anno delle forze armate. Le assunzioni di cui al comma 10 sono autorizzazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché del Ministro responsabile dell' amministrazione che intende procedere alle assunzioni.

I **commi da 12 a 16,** a decorrere dal 1° gennaio 2014, introducono dei limiti al trattamento economico complessivo per il personale della Pubblica Amministrazione, specificando in particolare che i limiti di cui all'articolo 23-*ter* del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici, si applicano a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo. E' specificato, inoltre, che sono soggetti al predetto limite anche gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ove previsti dai rispettivi ordinamenti.

Si specifica che ai fini dell'applicazione di tale disciplina sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico di uno o più organismi o amministrazioni, fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali.

Inoltre, la disposizione stabilisce che le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui ai commi da 13 a 14, sono annualmente versate al Fondo ammortamento dei titoli di Stato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 23-*ter* per le amministrazioni di cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, per le restanti amministrazioni ricomprese nei commi da 12 a 14 dell'articolo in esame, restano acquisite nei rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi. Infine, si prevede che le Regioni adeguano, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di cui trattasi, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi da 12 a 15, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa.

Al fine di risolvere contenziosi in atto, il **comma 17**, introduce un'interpretazione autentica di norme contrattuali per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e per le Forze armate, specificando che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero.

Il **comma 18** prevede che i risparmi di spesa di cui al comma 5 degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Il **comma 19** prevede la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di servizio all'estero; in particolare, tale autorizzazione è ridotta di un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

Il **comma 20** prevede, per il personale in servizio all'estero e per i familiari a carico, che le spese di viaggio per congedo in Italia per il percorso dalla sede di servizio fino ad una destinazione in Italia e ritorno in sede, siano corrisposte nella misura del 50 cento, anziché del 90 per cento.

Nel **comma 21,** è prevista la riduzione del livello del finanziamento del servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato di 540 milioni di euro per l'anno 2015 e 610 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Tale riduzione è dovuta all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 ed è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo criteri e modalità proposti in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, da recepire, in sede di espressione dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard, entro il 30 giugno 2014. Nel caso in cui non intervenga la proposta entro il termine previsto, la norma prevede che l'attribuzione della riduzione secondo gli ordinari criteri di ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard.

Sono disposte, altresì, le modalità di concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, specificando che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, ad esclusione della regione Siciliana, assicurano il concorso di cui al comma in esame mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Infine, introducendo una norma transitoria, si prevede che, fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso alla manovra di cui al comma in esame è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

Art. 12

(Razionalizzazione della spesa previdenziale)

Il **comma 1** prevede, per il triennio 2014-2016, la deindicizzazione della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici previsti dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

I **commi 2 e 3** specificano le regole di liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici, chiarendo che si applicherà comunque la disciplina antecedente alla modifica per i soggetti che hanno maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento entro il 31 dicembre 2013. In particolare, sono ridefinite le modalità di corresponsione della prestazione a seconda dell'entità della stessa. Inoltre, si prevede che l'ente erogatore provvede alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Ai sensi del **comma 4**, per concorrere al mantenimento dell'equilibrio del sistema pensionistico, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a 150.000 euro lordi annui, si prevede un contributo di solidarietà a favore delle gestione previdenziali obbligatorie, pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 200.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 200.000 euro e al 15 per cento per la parte eccedente 250.000 euro. Si specifica che ai fini dell'applicazione di tale trattenuta, occorre fare riferimento al trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. Si dispone, infine, che le somme trattenute vengano acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 7, comma 2 della legge di cui trattasi.

Il **comma 5** contiene una disposizione di interpretazione autentica dell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, chiarendo che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge n. 296 del 2006, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine.

Art. 13

(Patto di stabilità interno delle Regioni)

Le norme recate dai **commi da 1 a 7** sono volte a individuare, per il periodo 2014-2017, gli obiettivi del patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome. Il **comma 1** modifica il comma 449 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 prevedendo che il complesso delle spese finali, delle regioni a statuto ordinario non può essere superiore, per l'anno 2013, all'importo di 20.090 milioni di euro, per l'anno 2014 all'importo di 19.390 milioni di euro e per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 all'importo di 19.340 milioni di euro. Il **comma 2** inserisce all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 449, un ulteriore comma che indica , attraverso una tabella, gli importi del complesso delle spese finali che ciascuna regione a statuto ordinario non può superare per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017. I **commi 3, 5 e 6** prorogano al 2017 alcuni termini per assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte delle Regioni. Il **comma 4** abroga il comma 463 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. E', inoltre, posticipata, con il **comma** 7, al 2015 la possibilità, prevista dal comma 17 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, di concordare tra Stato, Regioni e Province autonome le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica dei singoli enti territoriali; conseguentemente, è posticipato al 30 novembre 2014 il termine per adottare le relative modalità attuative. Infine, è eliminato il monitoraggio della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica sulla applicazione di tale previsione.

Le disposizioni di cui ai **commi 8 e 9** sono finalizzate a superare i profili di incostituzionalità della riserva all'erario prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, con riferimento alla carenza del parametro della "*copertura di nuove specifiche spese di carattere non continuativo*", come enunciata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 241 del 31 ottobre 2012. Il **comma 8** prevede che le maggiori entrate derivanti dal decreto-legge sopra citato e dal decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, siano destinate alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, al fine di garantire la riduzione del debito pubblico stesso in funzione degli impegni assunti in sede comunitaria, e demanda ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze le relative modalità di attuazione. In particolare, il **comma 9** dispone per la Regione Valle d'Aosta l'intesa con il Presidente della Giunta Regionale, come disciplinato dall'articolo 8 della legge 26 novembre 1981, n. 690, da conseguire entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto previsto al comma 8 dell'articolo in esame. Fino alla conclusione dell'intesa, si provvede in via amministrativa con i medesimi criteri previsti per le rimanenti Autonomie speciali.

Il **comma 10** prevede che le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 cessano di avere applicazione qualora vengano raggiunte intese, entro il 30 aprile 2014, tra lo Stato e ciascuna autonomia speciale in merito all'adozione di interventi diversi, in grado di concorrere in misura corrispondente al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Infine, il **comma 11**, sancisce che lo Stato, le Regioni e le Province autonome possono, con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro il 30 aprile 2014, individuare criteri e modalità per il concorso alla finanza nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Con il predetto accordo le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano possono cedere alle regioni a statuto ordinario spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno ovvero le somme ad esse dovute per gli anni 2012 e 2013 per effetto dell'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale 31 ottobre 2012, n. 241, mentre le regioni a statuto ordinario possono cedere spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno a favore delle regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano.

Ai sensi dei **commi da 12 a 14**, per l'anno 2014, le Regioni a statuto ordinario assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziare, per l'importo complessivo di 560 milioni di euro (secondo gli importi indicati, per ciascuna Regione a statuto ordinario, nella tabella). Si precisa, inoltre, che tali importi non sono considerati ai fini del patto di stabilità interno.

I **commi 15 e 16** dispongono per l'anno 2014 un ulteriore concorso alla finanza pubblica da parte delle Autonomie speciali per l'importo complessivo di 240 milioni di euro. Nelle more dell'adozione delle procedure di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, l'importo del predetto concorso è accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, secondo gli importi indicati, per ciascuna Regione a statuto speciale e Provincia autonoma, nella tabella, salvo modifiche da apportare con accordo da sancire, in Conferenza Stato – Regioni. Tale riparto è recepito con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il **comma 17**, aggiunge al comma 2 dell'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 la previsione che nell'ammontare complessivo delle entrate da considerarsi ai fini del calcolo del limite dell'indebitamento regionale siano comprese le risorse del fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 35, alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise.

Art. 14

(Patto di stabilità interno degli Enti locali)

La disposizione recata al **comma 1**, modificando il comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2013, n. 183, prevede l'aggiornamento della base di riferimento per il calcolo dell'obiettivo del patto di stabilità interno relativo agli anni 2014-2017, individuata nella media degli impegni di parte corrente registrati nel triennio 2009-2011 in luogo del triennio 2007-2009. Tale modifica risponde sia all'esigenza di operare su dati recenti che a quella di premiare, sebbene indirettamente, gli enti che più di altri hanno contratto la spesa corrente. Le percentuali da applicare alla suddetta media sono conseguentemente modificate sia per tener conto dell'aggiornamento della base di riferimento che per determinare, a decorrere dal 2016, un contributo ulteriore degli enti locali alla manovra di finanza pubblica per 344 milioni di euro. Tale contributo è conseguente ai risparmi di spesa realizzati mediante l'attività di revisione della spesa, di ridimensionamento delle strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili.

La disposizione recata al **comma 2** è volta a chiarire che ai fini dell'assoggettamento al patto di stabilità interno la popolazione da prendere a riferimento è quella di fonte anagrafica e non censuaria. Attraverso il richiamo espresso al comma 2 dell'articolo 156 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, infatti, è esplicitato che la popolazione che rileva è quella registrata alla fine del penultimo anno precedente a quello di riferimento secondo le stime dell'Istituto nazionale di statistica.

La disposizione recata al **comma 3**, in conseguenza della modifica introdotta al comma 1, aggiorna le percentuali massime previste per la applicazione della virtuosità.

La disposizione recata al **comma 4**, al fine di consentire agli enti locali nel 2014 di effettuare i pagamenti in conto capitale, introduce l'esclusione dal patto di stabilità interno degli enti locali dei predetti pagamenti nel limite di un importo complessivo pari a 1.000 milioni di euro.

Tale esclusione opera per ciascun ente in misura pari all'importo attribuito, con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, in proporzione alle richieste di spazi finanziari effettuate dagli stessi enti. Pertanto, la distribuzione degli spazi è operata in base alle richieste pervenute e nei limiti del plafond disponibile. La procedura consente agli enti di conoscere entro il 28 febbraio lo spazio finanziario attribuito. Al fine di evitare che gli enti richiedano spazi finanziari in eccesso rispetto alle loro reali esigenze, riducendo in tal modo la possibilità di fruirne agli altri enti, è introdotto un meccanismo che prevede, in caso di utilizzo inferiore al 90% degli spazi richiesti, la revoca nell'anno di riferimento della deroga concessa.

La disposizione recata al **comma 5** aggiorna il riferimento del sito internet del patto di stabilità interno.

La disposizione recata al **comma 6**, nel modificare il comma 20 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sostituisce l'invio cartaceo della certificazione attestante il rispetto del patto di stabilità interno con l'invio telematico, prevedendo la sottoscrizione digitale di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Alla certificazione così inviata è attribuito, ai sensi dell'articolo 45, primo comma, del decreto legislativo citato, il medesimo valore giuridico proprio dei documenti prodotti in forma scritta, con gli effetti che ne conseguono.

La disposizione recata al **comma 7** disciplina la decorrenza dell'assoggettamento al patto di stabilità interno degli enti locali di nuova istituzione e aggiorna la base di riferimento che i predetti enti adottano per la definizione degli obiettivi.

Le disposizioni recate ai **commi 8, 9 e 10** anticipano i termini di chiusura delle procedure attuative dei patti di solidarietà, al fine di consentire agli enti locali di conoscere il prima possibile i nuovi

obiettivi programmatici e di pianificare, quindi, le proprie spese in coerenza con il rispetto del patto di stabilità interno.

La disposizione recata al **comma 11,** nel modificare il comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 – che prevede la riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali in base a criteri definiti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze –, al fine di rendere più celere il processo di riduzione dei predetti obiettivi, semplifica la procedura di approvazione del relativo decreto attuativo attraverso la eliminazione sia del concerto con il Ministro dell'interno sia dell'invio dello schema di decreto alle Camere.

Le disposizioni previste dai **commi da 12 a 15** dispongono per i comuni, le province e le regioni l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno, per un importo complessivo di 500 milioni di euro, dei pagamenti sostenuti nel corso del 2014 per debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, per debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle regioni in favore degli enti locali e delle province in favore dei comuni, nonché dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data. A ciascun ente locale, a fronte della istanza dallo stesso presentata, sono attribuiti, in modo proporzionale, spazi finanziari da utilizzare esclusivamente per pagamenti in conto capitale. Qualora residuassero spazi non utilizzati, gli stessi possono essere attribuiti, sempre in misura proporzionale, alle regioni che ne fanno richiesta. E' previsto, inoltre che, su segnalazione del collegio dei revisori dei singoli enti, la procura regionale competente della Corte dei conti eserciti l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza motivazione, non facciano richiesta di spazi finanziari ovvero non effettuino, entro l'esercizio finanziario 2014, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi finanziari concessi.

Art. 15

(Patto di stabilità interno per le società, le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali)

I **commi da 1 a 8** racchiudono le disposizioni volte ad assoggettare al patto di stabilità le aziende speciali, le istituzioni e le società non quotate partecipate dagli enti territoriali.

Le società assoggettate sono quelle non quotate con partecipazione maggioritaria da parte delle regioni e degli enti locali o quelle per le quali è prevista la possibilità di questi ultimi di nominare gli organi di amministrazione o controllo (*golden share*) contestualmente alla presenza di affidamenti diretti, tali da garantire alla società l'80% del valore della produzione.

A decorrere dall'esercizio 2015 i soggetti sopra citati concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza e realizzando un saldo economico non negativo o coerente con il piano di rientro. L'obiettivo delle società non quotate, delle aziende speciali e delle istituzioni in contabilità civilistica è rappresentato dal saldo economico in equilibrio, dove per saldo economico si intende il Margine operativo lordo, mentre le istituzioni che adottano la contabilità finanziaria sono chiamate a perseguire un saldo finanziario, analogamente a quanto stabilito per gli enti locali dall'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a zero. I soggetti che nel 2013 registrano un risultato negativo devono indicare un piano di rientro. Sono previste particolari disposizioni per permettere il monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e finanze.

Dal **comma 9 al comma 14** sono previste le sanzioni e le disposizioni sulla responsabilità degli amministratori in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, di preciso: il mancato raggiungimento dell'obiettivo comporta l'applicazione di sanzioni anche a carico degli enti locali sottoposti al patto di stabilità e delle regioni partecipanti ai quali è peggiorato l'obiettivo di patto per un importo pari all'eccedenza rispetto all'obiettivo annuale non conseguito, da parte dei soggetti controllati, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. I soggetti controllati, in caso di mancato rispetto dell'obiettivo, devono adottare, invece, misure contenitive in termini di costi operativi e di politiche assunzionali e devono rideterminare i compensi degli amministratori. In caso di mancato rispetto dell'obiettivo per due esercizi consecutivi, gli enti partecipanti, chiedono la revoca dell'organo di amministrazione della società. In caso di ingiustificato mancato assolvimento degli adempimenti, gli amministratori degli enti partecipanti sono responsabili del conseguente danno erariale. Gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti territoriali trasmettono annualmente una relazione sugli adempimenti e sui risultati conseguiti dalle società, dalle aziende speciali e dalle istituzioni partecipate alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, che segnalano tempestivamente agli enti partecipanti le situazioni idonee a determinare il mancato conseguimento degli obiettivi.

I **commi 15 e 16** prevedono misure a carattere transitorio.

Ai **commi da 17 a 19** è disposta la modifica e l'abrogazione espressa di alcune norme, che risulterebbero ridondanti o in contrasto con il dettato proposto.

Viene, inoltre, disposto al **comma 20** il divieto di corrispondere emolumenti ai componenti dei consigli di amministrazione di società interessate agli obblighi di dismissione o alienazione previsti, qualora non sia stata data attuazione a tali obblighi.

Art. 16

(Ulteriori disposizioni in materia di finanza degli enti territoriali)

Il **comma 1** prevede la facoltà del Governo di promuovere intese con le Province autonome di Trento e Bolzano, finalizzate alla revisione delle competenze loro attribuite dall'articolo 80 del DPR 31 agosto 1972, n. 670, in materia di finanza locale.

Il **comma 2** intende rendere definitivo il divieto di stipulare contratti relativi a strumenti finanziari derivati, introdotto, a carico di Regioni ed Enti locali, dall'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, così come sostituito dalla legge 22 dicembre 2008, n. 203, in attesa di un'organica revisione della normativa di settore a livello comunitario. Come noto, il comma 6 sopra citato ha introdotto, a carico di Regioni ed Enti locali, un blocco temporaneo dell'operatività in derivati, valido "*fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3*".

Con l'attuale norma vengono apposte, inoltre, alcune modifiche all'articolo 62 sopra citato, di preciso :

- Il comma 2 dell'attuale articolo 62 viene integrato con la precisazione che la disposizione si riferisce agli enti di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Inoltre, a tali enti viene fatto divieto non solo di emettere titoli obbligazionari cosiddetti "*bullet*" (vale a dire con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza) ma anche titoli obbligazionari o altre passività in valuta estera. L'estensione del divieto alle passività in valuta diversa dall'euro è finalizzata a evitare che le amministrazioni territoriali siano tenute a coprirsi dal rischio di cambio attraverso la stipula di swap di valuta.
- Viene abrogato il comma 3, dell'attuale art 62 sopra citato, che affidava al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di emanare - sentite la Banca d'Italia e la Consob - uno o più regolamenti per individuare le tipologie ammesse di contratti derivati, nonché le componenti derivate, implicite o esplicite, contenute nei contratti di finanziamento e viene sostituito con una nuova riformulazione del comma 3 che prevede il divieto alle amministrazioni territoriali di:
  1. stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  2. procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati già in essere;
  3. stipulare contratti di finanziamento che includono componenti derivate.
- Vengono inseriti i commi 3-*bis*, 3-*ter* 3 e 3-*quater*.

  In particolare, il comma 3-*bis*, esclude dal divieto di cui al precedente comma 3 : a) le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati; b) le riassegnazioni dei medesimi contratti a controparti diverse dalle originarie (cosiddette "*novazioni soggettive*") senza che vengano modificati i termini e le condizioni finanziarie dei contratti riassegnati; c) la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto derivato è riferito, esclusivamente nella forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa e con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura; d) il perfezionamento di contratti di finanziamento che includono l'acquisto di cap da parte dell'ente.

  Il comma 3-*ter* esclude dal blocco anche la facoltà per gli enti di procedere alla cancellazione, dai contratti esistenti, di eventuali clausole per la risoluzione anticipata del

derivato (cosiddetta "*early termination*") mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo.

Il comma 3-*quater*, esclude dal divieto anche la facoltà per gli enti di procedere alla cancellazione, dai contratti esistenti, di eventuali componenti opzionali diverse dall'opzione cap acquistate in precedenza dagli enti, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo.

- Il comma 4 dell'attuale art 62 sopra citato è sostituito con un nuovo comma 4, il quale stabilisce che, nei casi previsti dai commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche del medesimo contratto, nonché delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento.
- Il comma 5 dell'attuale articolo 62 viene sostituito con un nuovo comma 5, il quale stabilisce che la nullità del contratto può essere fatta valere solo dall'ente. Nello specifico, la norma dispone che il contratto derivato o il contratto di finanziamento che include l'acquisto di cap da parte dell'ente, stipulato in violazione delle disposizioni dell'articolo 62 o privo dell'attestazione di cui al comma 4, è nullo.
- Viene abrogato il comma 6 dell'attuale articolo 62 .
- Infine, al comma 10 dell'attuale formulazione dell'articolo 62 sono sostituite le parole "*del regolamento di cui al comma 3*" con le parole "*della presente legge*", in quanto non si procederà più alla emanazione del regolamento in tema di derivati.

Titolo V Disposizioni in materia di entrate

Art. 17

(Disposizioni in materia di entrate tributarie)

Il **comma 1** dell'articolo 17 detta disposizioni in materia di compensazione dei crediti d'imposta di importo superiore a 15.000 euro.

Invero, il monitoraggio e l'attività di controllo svolti negli ultimi anni nel campo delle compensazioni indebite hanno evidenziato, anche con riferimento alle imposte sui redditi, alle ritenute, alle imposte sostitutive sul reddito e all'IRAP, l'esistenza di fenomeni di abuso e frode quali quelli che hanno portato ad adottare nel 2009, per i crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto, una procedura di riscontro preventivo dei dati comprovanti l'esistenza del credito, prima che questo venga utilizzato in compensazione per il pagamento di altri tributi o contributi.

Con la disposizione di cui al **comma 1** si introduce quindi per le imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e relative addizionali, per le imposte sostitutive delle imposte sul reddito, per le ritenute alla fonte e per l'IRAP un meccanismo analogo a quello già esistente per i crediti emergenti dalle dichiarazioni IVA, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Pertanto, i soggetti che utilizzano in compensazione i crediti emergenti dalla dichiarazione dei redditi, per un importo superiore a euro15.000, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità. In alternativa, le società sottoposte al controllo contabile ai sensi dell'articolo 2409-bis del Codice civile, , possono utilizzare la sottoscrizione delle dichiarazioni annuali apposta dai soggetti che esercitano il controllo stesso (revisore contabile o società di revisione iscritti nell'apposito registro).

I **commi da 2 a 5** dettano disposizioni finalizzate al riordino delle agevolazioni tributarie e dei crediti d'imposta.

In particolare, **i commi 2 e 3** prevedono che entro il 31 gennaio 2014 siano adottati provvedimenti normativi di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all'art. 15 del TUIR, , al fine di assicurare maggiori entrate pari a 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, 772,8 milioni di euro per l'anno 2015 e a 564,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Ove entro la predetta data, non siano adottati tali provvedimenti, la misura della detrazione per oneri prevista dall'art. 15, comma 1 del TUIR viene ridotta al 18% per il 2013 e al 17%, a decorrere dal 2014. Tale disposizione trova applicazione anche con riferimento agli oneri e alle spese la cui detraibilità è riconducibile all'art. 15, comma 1, del TUIR.

I **commi 4, 5 e 6** prevedono che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno dei crediti d'imposta di cui all'elenco n. 2, allegato alla presente legge, sono stabilite le quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta in misura non inferiore all'85 per cento di quanto spettante sulla base della relativa normativa del credito d'imposta. La definizione delle percentuali di fruizione dei crediti d'imposta è effettuata in modo da assicurare effetti positivi: a) in termini di saldo netto da finanziare a 500 milioni di euro per l'anno 2014, e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015; b) in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
Il **comma 5** prevede che gli stanziamenti di bilancio relativi ai predetti crediti d'imposta sono conseguentemente ridotti e potranno essere rideterminati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a seguito dell'adozione del suddetto d.P.C.M..
Il **comma 6** prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze effettui il monitoraggio sull'andamento della fruizione dei crediti d'imposta di cui al predetto elenco. Nel caso in cui sia in procinto di verificarsi uno scostamento rispetto agli obiettivi indicati nel precedente comma si

procede, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad una rideterminazione delle percentuali di fruizione in misura tale da assicurare la realizzazione dei predetti obiettivi.

Il **comma 7,** infine, prevede l'aumento, a decorrere dal 2014, della misura dell'imposta di bollo dovuta sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari che passa dall'1,5 al 2 per mille.

Art. 18

(Altre disposizioni in materia di entrata)

Le disposizioni recate **dai commi da 1 a 4** introducono controlli preventivi volti a contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi di imposte dirette a favore di persone fisiche da parte dei sostituti d'imposta o dell'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 51-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nell'ambito dell'assistenza fiscale di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il controllo preventivo è diretto al riscontro dei dati esposti nelle dichiarazioni che presentano elementi sintomatici di particolari criticità e non pregiudica gli altri controlli previsti dalla disciplina in materia di imposte sui redditi.

In particolare, prima dell'erogazione del rimborso, qualora questo sia determinato, anche in parte, da detrazioni per carichi di famiglia e/o da eccedenze d'imposta derivanti dalla precedente dichiarazione, il controllo preventivo viene effettuato sulla documentazione attestante i carichi di famiglia che hanno dato luogo al rimborso ovvero all'eccedenza d'imposta.

Il controllo preventivo si applica sulle dichiarazioni dalle quali scaturisce un rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro.

I rimborsi che, a seguito del controllo preventivo degli Uffici, risultano comunque dovuti sono erogati direttamente dall'Agenzia delle entrate.

Il **comma 5** prevede la proroga, per gli anni 2014, 2015 e 2016, del contributo di solidarietà pari al 3% sulla parte eccedente il reddito complessivo di 300.000 euro, introdotto dall'art. 2, comma 2 del D.L. n. 138/2011.

Con i **commi da 6 a 11** si apportano modifiche alla Tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, fissando in maniera forfetaria l'imposta di bollo dovuta sulle istanze trasmesse in via telematica e sugli atti e i provvedimenti rilasciati tramite i medesimi canali.

In tali ipotesi, l'imposta è dovuta nella misura di € 16,00 per ciascun documento, indipendentemente dalle sue dimensioni.

In questo modo, si intende anche incentivare ulteriormente l'utilizzo dei canali telematici di comunicazione con la Pubblica Amministrazione.

La norma, inoltre, abroga e ripropone in forma modificata l'art. 6-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Ai sensi del **comma 11** con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate d'intesa con il Capo del Dipartimento della Funzione pubblica sono stabilite le modalità per il pagamento per via telematica dell'imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e atti e provvedimenti, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate.

Il **comma 12** demanda ad un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate l'individuazione di un modello di dichiarazione degli atti e documenti per i quali l'imposta di bollo è assolta con modalità virtuali. Nell'ambito di tale modello devono essere indicati il numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente distinti per voce di tariffa ed altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta da parte degli uffici.

Il **comma 13** modifica la disciplina del contributo unificato e del diritto di copia nell'ambito del processo tributario contenuta nel DPR. n. 115 del 2002, concernente il testo unico sulle spese di giustizia (TUSG).

In particolare, con la modifica di cui alla lettera a), vengono chiarite le modalità di calcolo del contributo unificato relativamente ai ricorsi proposti avverso più atti impugnati. In tal caso, il calcolo del contributo per scaglioni viene effettuato con riguardo a ciascun atto impugnato anche con riguardo ai contenziosi in appello.

Con le modifiche di cui alle lettere b) e c) viene previsto che le parti che si sono costituite con modalità informatiche ed accedono per via telematica al fascicolo processuale informatico, estraendo copia non autentica degli atti e dei documenti ivi contenuti, non sono tenute al pagamento dei diritti di copia. In tal modo, si intende dare massimo impulso all'informatizzazione del processo in tutte le giurisdizioni (ordinaria, amministrativa contabile e tributaria), nell'ottica di rendere sempre più ragionevole la durata del processo e di ottenere, nel contempo, consistenti risparmi di gestione.

Il **comma 14** introduce, nel processo tributario, la possibilità di effettuare il pagamento del contributo unificato e delle spese di giustizia con modalità telematiche, analogamente a quanto previsto nell'ambito della giurisdizione ordinaria.

A tal fine, viene demandato ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, il compito di determinare le modalità tecniche per il riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di pagamento, nonché il modello di convenzione che l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare il servizio.

I commi da **15 a 20** introducono un contributo obbligatorio a carico dei candidati che partecipano agli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e per l'inscrizione nell'albo per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, nonché ai concorsi per la nomina a notaio e per magistrato ordinario. La determinazione delle modalità di versamento del contributo è demandata ad un decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Si prevede inoltre che la misura del contributo sia aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

I **commi 21 e 22** apportano modifiche al DPR. n. 115 del 2002, concernente il testo unico sulle spese di giustizia (TUSG), al fine razionalizzare la materia. In particolare, attraverso la modifica dell'art. 30 del D.P.R. n. 115, viene disposto l'aumento dell'anticipazione forfetaria prevista per le notificazioni a richiesta dell'ufficio, mentre con l'inserimento dell'articolo 106-bis, viene previsto che, per la liquidazione di prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al c.d. gratuito patrocinio, gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato, sono ridotti di un terzo.

Il **comma 23** mantiene le agevolazioni per la piccola proprietà contadina. In particolare, si prevede che gli atti di trasferimento a titolo oneroso dei terreni e delle relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento. Gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà.

Il **comma 24** apporta modifiche alle disposizioni concernenti l'imposta di registro prevedendo che qualora il trasferimento abbia per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale la predetta imposta si applica nella misura del 12 per cento.

Titolo VI Riforma della tassazione immobiliare

Art. 19

(Istituzione del tributo sui servizi comunali - TRISE)

La disposizione di cui al **comma 1** dell'articolo 19 prevede l'istituzione, a partire dal 2014, su tutto il territorio nazionale, di un nuovo tributo comunale relativo alla gestione dei rifiuti e alla copertura dei costi concernenti i servizi indivisibili, TRISE, volto a superare le criticità registrate nelle precedenti forme di prelievo sui rifiuti, ivi compresa la TARES.

Il TRISE si articola in due componenti:

- la prima finalizzata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, denominata TARI;
- la seconda, diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, denominata TASI.

Il successivo **comma 2** individua quale soggetto attivo del TRISE il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

Art. 20

(Servizio di gestione dei rifiuti - TARI)

L'articolo 20, dedicato alla componente diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, prevede al **comma 1** l'applicazione della TARI e individua come suo presupposto il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In tal modo, la norma, recependo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, riconduce l'applicazione della TARI alla mera idoneità dei locali e delle aree a produrre rifiuti.

Lo stesso comma esclude dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano possedute o detenute in via esclusiva.

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, gli stessi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

In caso di detenzione per periodi di tempo non superiori a sei mesi, titolare dell'obbligazione tributaria è il possessore dell'immobile.

Il **comma 4** disciplina l'applicazione del tributo ai locali in multiproprietà e ai centri commerciali integrati.

Il **comma 5** individua la base imponibile da assoggettare a tassazione prevedendo, in particolare, che per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo la base imponibile è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al successivo comma 7 dello stesso articolo.

Il **comma 6** , invece, conferma sostanzialmente il principio di determinazione della superficie di riferimento per le unità immobiliari valido per l'applicazione dei precedenti prelievi sui rifiuti e prevede, altresì, la possibilità da parte dei comuni di accertare la TARI utilizzando il parametro della superficie calcolata sulla base dell'80 per cento di quella catastale.

Il **comma 7** prevede un'apposita procedura, da attivarsi fra l'Agenzia delle entrate e i comuni, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale.

Il **comma 8** è dedicato alle unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, per le quali la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

Il **comma 9**, nell'ambito della disciplina relativa alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo, esclude dalla stessa le aree di formazione dei rifiuti speciali, in via continuativa e prevalente, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

La disposizione contenuta nel successivo **comma 10**, stabilisce che la corresponsione della TARI debba avvenire in base a tariffa riferita a ciascun anno solare, alla quale corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Nei **commi 11 e 12** è stata confermata la facoltà già prevista dall'art. 5, comma 1, del D. L. n. 102 del 2013 di commisurare le tariffe della TARI, alternativamente:

- al metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158 del 1999;

- alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione a ciascun uso o tipo di attività svolta, nonché al costo del servizio sui rifiuti nel rispetto del principio fondamentale di stampo comunitario "chi inquina paga". In base a quest'ultima norma, quindi, viene confermata la modalità di commisurazione della TARI basata su un criterio medio-ordinario e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

Inoltre, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Il **comma 13** assicura in ogni caso la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36. La norma, tuttavia, esclude i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori che devono dimostrarne l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Nella TARI vengono confermate (**commi da 15 a 18**) le riduzioni tipiche già previste in materia di TARES, introducendo, tuttavia, una novità rappresentata dall'eliminazione del limite del 30% fissato dal comma 15 dell'art. 14 del D. L. n. 201 del 2011.

Al **comma 19** viene confermata la possibilità di prevedere ulteriori riduzioni o esenzioni. La copertura di queste ultime agevolazioni può avvenire attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del sette per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura viene assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

In alternativa, il comune può ripartire l'onere sull'intera platea dei contribuenti TARI.

Il **comma 20** stabilisce che la TARI non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

Il successivo **comma 21** disciplina l'applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera, in caso di occupazione o detenzione temporanea, anche senza autorizzazione, di locali ed aree pubbliche o di uso pubblico. L'occupazione è definita temporanea quando è di durata inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

In particolare, la determinazione della misura tariffaria della TARI giornaliera di cui al comma 21, avviene in base alla tariffa della TARI annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

Il successivo **comma 23** sempre relativo alla tariffa giornaliera stabilisce che l'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI giornaliera da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

Il **comma 24** costituisce una norma di chiusura della TARI giornaliera disciplinata dai commi da 21 a 23.

Il **comma 25** dispone la conservazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

Il **comma 26** prevede l'emanazione di un regolamento da emanarsi, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in cui sono stabiliti i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di

misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso.

L'ultimo comma dell'articolo 20 attribuisce ai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, la facoltà di applicare, in luogo della TARI, una tariffa avente natura corrispettiva. Per la determinazione del costo del servizio da coprire con tale prelievo la norma prevede che si possa fare riferimento ai criteri previsti per il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158 del 1999. La TARI puntuale viene applicata e riscossa dal soggetto gestore del servizio rifiuti.

Art. 21

(Servizi indivisibile dei comuni - TASI)

L'articolo 21 disciplina la componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, denominata TASI, il cui presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione di immobili, nella considerazione che da tali circostanze deriva il fondamento sul quale poggia l'onere di contribuzione per la fruizione dei servizi indivisibili erogati dal comune in relazione all'ubicazione degli immobili stessi.

La circostanza che nel presupposto impositivo vengono ricomprese le aree fabbricabili e le aree scoperte porta ad escludere da esso i terreni agricoli.

Anche la TASI fa riferimento agli stessi soggetti passivi della TARI.

Per quanto concerne la base imponibile della TASI il **comma 6** fa espresso riferimento a quella dell'IMU, determinata ai sensi dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011.

La norma contenuta nel **comma 7** fissa l'aliquota di base della TASI all'uno per mille che i comuni possono ridurre fino all'azzeramento.

Allo scopo di non aumentare la pressione fiscale complessiva sui contribuenti, è previsto al **comma 8**, che la variazione dell'aliquota della TASI deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI al netto dell'aliquota base e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 in relazione alla medesima tipologia di immobile. La norma, limitatamente all'anno 2014, stabilisce che l'aliquota massima relativa all'abitazione principale non può eccedere il 2,5 per mille.

E', inoltre, previsto al **comma 9** che l'occupante diverso dal titolare di un diritto reale sia tenuto al pagamento della TASI nei limiti, stabiliti dal comune, compresi tra il 10% e il 30% dell'importo dovuto.

Art. 22

(Disciplina generale del TRISE)

L'articolo 22 individua la disciplina generale del TRISE e al **comma 1** stabilisce le linee guida dell'autonomia regolamentare del comune, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Per quanto concerne la delibera di approvazione delle tariffe del tributo, il successivo **comma 2**, nel ribadire che essa deve essere adottata entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, stabilisce che le tariffe della TARI devono essere determinate tenendo conto del contenuto del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Allo stesso modo, per quanto riguarda la TASI, le relative aliquote devono essere approvate in conformità con i servizi e i costi individuati nel regolamento e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Nei successivi commi sono contenute le disposizioni in materia di dichiarazioni, di versamenti, di poteri istruttori del funzionario responsabile e di sanzioni previste per le violazioni tributarie che si applicano sia per la TARI sia per la TASI.

In particolare, per quanto riguarda il versamento del TRISE, questo è effettuato, in deroga all'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, mediante il modello F 24 nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale compatibile con il suddetto modello, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

Si deve focalizzare l'attenzione sulla disposizione in base alla quale la dichiarazione IMU vale anche per la TASI, dal momento che si tratta degli stessi elementi utili per la determinazione dell'imposta.

Pertanto, il contribuente non è tenuto a presentare un'apposita dichiarazione per questo tributo, nel caso in cui il comune è già in possesso dei dati necessari per la verifica dell'imposta. A questo proposito, si deve altresì, sottolineare che neanche per il detentore, diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, emerge la necessità di un'apposita dichiarazione ai fini TASI, poiché il comune, attraverso l'incrocio dei dati in possesso ai fini IMU e delle dichiarazioni valide ai fini della TARI, è in grado reperire tutti gli elementi utili ai fini della verifica del corretto versamento della TASI.

Nel **comma 20** vengono richiamate le disposizioni di cui al cosiddetto *"mini testo unico dei tributi locali"* contenute nell'art. 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che attengono all'accertamento, alla riscossione, ai rimborsi e al contenzioso. Viene anche abrogato l'art. 14 del D. L. n. 201 del 2011 relativo alla TARES.

Art. 23

(Disposizioni in materia di IMU)

L'articolo 23 in materia di IMU è diretto a eliminare le disposizioni concernenti l'applicazione dell'IMU sull'abitazione principale e relative pertinenze.

L'articolo in commento reca, inoltre, una serie di disposizioni di carattere generale finalizzate a rendere applicabile a regime e, dunque, anche per gli anni successivi al 2014, l'IMU disciplinata dall'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, evitando in tal modo l'entrata in vigore dell'IMU recata dagli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011.

E' il caso di evidenziare che l'intervento sul comma 2 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 è, tra l'altro, diretto a racchiudere in un'unica disposizione tutte le fattispecie, previste dalla legge, di equiparazione all'abitazione principale. Vale, infine, la pena di precisare che, ai fini dell'equiparazione all'abitazione principale, l'*ex* coniuge deve dimorare abitualmente e risiedere anagraficamente nella casa coniugale assegnata.

Per quanto riguarda il **comma 4** concernente l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 23 del 2011 si deve ricordare che le disposizioni del decreto legislativo in commento hanno previsto l'entrata in vigore, a partire dal 2014, della predetta imposta, da disciplinare con un regolamento governativo. Si ricorda che l nuovo tributo rappresenta una razionalizzazione delle entrate locali che riguardano l'occupazione, anche a fini pubblicitari, del suolo pubblico comunale.

La disposizione rinvia, invece, di un anno l'emanazione del regolamento governativo, soprattutto in ragione delle novità normative che hanno interessato l'IMU e l'introduzione del nuovo tributo TARES sui rifiuti e sui servizi indivisibili che hanno impegnato l'attività regolamentare dei comuni.

Il **comma 5** stabilisce, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, la deducibilità dell'IMU afferente agli immobili strumentali, nei limiti del 20 per cento, ai fini della determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo. Si specifica, inoltre che l'IMU non è deducibile ai fini dell'IRAP.

Il **comma 7**, infine, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, stabilisce che il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento.

Art. 24

(Fondo di solidarietà comunale)

L'articolo 24 in materia di Fondo di solidarietà comunale prevede una ristruttura del comma 380 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012 stabilendo innanzitutto l'applicazione a regime dello stesso a decorrere dal 2013. Inoltre, viene fissata la dotazione del Fondo e i criteri di formazione e di riparto dello stesso, con la peculiarità che detto riparto deve essere effettuato, almeno per il 10 per cento, prioritariamente tenendo conto che deve avvenire sulla base dei fabbisogni standard, per i singoli comuni che rappresenta una prima applicazione di detti fabbisogni.

Art. 25

(Fondi speciali e tabelle)

L'articolo 18 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dispone che gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi, che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale, siano indicati in apposite tabelle allegate alla legge di stabilità, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale.

Con tale norma si dispone, al **comma 1**, che gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2014-2016 sono determinati, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B.

Il **comma 2** prevede che le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2014 e del triennio 2014-2016 in relazione a leggi di spesa permanente sono indicate nella Tabella C.

Al **comma 3** si prevede che gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale sono indicati nella Tabella E.

Il **comma 4** dispone che, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le amministrazioni pubbliche, a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella E, possono assumere impegni nell'anno 2014, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa nella medesima tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

Infine, il **comma 5** prevede che la copertura della legge in argomento, per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo il prospetto allegato.

Art. 26

(Entrata in vigore)

Al **comma 1** viene fissata l'entrata in vigore della legge di cui trattasi al 1 gennaio 2014.

Come disposto dal comma 1, dell'articolo 18 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di seguito si espongono brevi note, distinte per Ministeri che motivano gli importi dei fondi speciali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale, di cui alle tabelle A e B.

TABELLA A

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

L'accantonamento comprende le risorse destinate all'attuazione dell'art. 12, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, per la tutela delle minoranze linguistiche, per il programma nazionale a supporto dell'istituzione delle città metropolitane e delle unioni dei comuni e della revisione dell'assetto provinciale nonché le risorse destinate per Interventi diversi.

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

L'accantonamento comprende le risorse destinate all'attuazione dell'art. 12, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

L'accantonamento comprende le risorse preordinate per il provvedimento riguardante la "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto "Trans Adriatic Pipeline", fatto ad Atene il 13 febbraio 2013" (A.S. 884); per la "Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle nazioni Unite il 2 aprile 2013" (A.C.1239 – A.S.1041); per l'accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, firmato a Roma il 6 febbraio 2009 nonché per la ratifica di ulteriori Accordi internazionali nonché per Interventi diversi. Inoltre sono accantonate le risorse destinate all'attuazione dell'art. 12, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

L'accantonamento comprende le risorse destinate all'attuazione dell'art. 12, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché le risorse per le Scuole non statali.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

L'accantonamento comprende le risorse per Interventi vari.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

L'accantonamento è preordinato alla copertura di Interventi vari.

MINISTERO DELLA SALUTE

L'accantonamento è preordinato all'istituzione dell'Anagrafe Nazionale degli Assistiti (ANA) e per il Centro nazionale di adroterapia oncologica.

TABELLA B

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

L'accantonamento comprende le risorse destinate all'attuazione dell'art. 12, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché le risorse per il potenziamento e l'ammodernamento della Guardia di Finanza, per le celebrazioni del centenario della prima guerra mondiale e per Interventi diversi.

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

L'accantonamento è preordinato per la stabilizzazione dei lavoratori impiegati in ASU nella città di Napoli e per l'attuazione dell'art. 12, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento delle risorse per la "Partecipazione dell'Italia alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere Generale Atlantico", inoltre comprende le risorse destinate all'attuazione dell'art. 12, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

MINISTERO DELL'INTERNO

L'accantonamento comprende le risorse per l'ammodernamento delle autovetture di servizio.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

L'accantonamento è finalizzato per Interventi a favore della difesa del suolo, per Interventi di bonifica e ripristino dei siti inquinati, nonché per il finanziamento delle risorse destinate alla copertura dell'art. 12, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

L'accantonamento è preordinato per la realizzazione di Interventi diversi.

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

L'accantonamento comprende le risorse per Interventi di tutela e restauro dei beni culturali.

RELAZIONE TECNICA

Titolo I Risultati differenziali e gestione previdenziali

Articolo 2
(Gestioni previdenziali)

L'art. 3, comma 2 della legge 335/95 stabilisce che l'importo annuo da trasferire all'INPS dal bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, venga incrementato annualmente in base alle variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, aumentato di un punto percentuale.

Con lo stesso criterio viene adeguata la somma fissata dall'art. 59, comma 34 della legge 449/97 a titolo di concorso dello Stato all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di invalidità liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222, nonché la somma relativa ai trasferimenti alla gestione ex-INPDAP presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011 , n. 183, per l'anno 2014.

Pertanto, sono stati adeguati gli importi fissati per l'anno 2013 dall'art. 1, commi 2 e 3 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in coerenza con i contenuti della Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2013, nella misura del 3,0% per il 2013 e dell'1,6% per il 2014.

Conseguentemente, applicando l'incremento di un punto percentuale alle predette variazioni dei prezzi, si ottiene per l'anno 2014 un incremento pari a 539,55 milioni di euro per quanto concerne la somma da trasferire ai sensi dell'art. 37 della legge 88/89, di 133,32 milioni di euro per la somma da trasferire ai sensi dell'art. 59, c. 43 della legge 449/97, e di 61,02 milioni di euro per la somma da trasferire ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011 , n. 183.

Per quanto riguarda le somme da ripartire tra le gestioni con conferenza dei servizi, tali somme sono da considerare al netto del trasferimento della somma attribuita alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per i trattamenti liquidati prima del 1 gennaio 1989, pari a 649,90 milioni di euro, e delle somme attribuite a fondo minatori ed ex-Enpals, pari rispettivamente a 3,08 e 71,45 milioni di euro.

(milioni di euro)

Descrizione	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Gestioni previdenziali (adeguamento ISTAT)	733,89	733,89	733,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Copertura

I predetti oneri trovano copertura, in quanto il miglioramento dei saldi delle gestioni previdenziali conseguente all'incremento delle somme di cui ai commi 1 e 2 determina corrispondenti minori esigenze di trasferimenti dovuti, a diverso titolo, alle medesime gestioni previdenziali.

(milioni di euro)

Descrizione	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Gestioni previdenziali (adeguamento ISTAT)	733,89	733,89	733,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pertanto, l'effetto complessivo sui saldi di finanza pubblica è il seguente:

(milioni di euro)

Descrizione	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Gestioni previdenziali (adeguamento ISTAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comma 3 -La norma dispone una regolazione di effetti contabili, riferita ai risultati dell'ultimo bilancio consuntivo approvato dall'INPS (2012), intesa ad assicurare il coordinamento tra il bilancio dello Stato e le scritture contabili del predetto istituto; risulta quindi evidente che essa **non determina alcun effetto di maggiore onerosità né sul bilancio dello Stato nè sul Conto delle Pubbliche Amministrazioni.** Infatti, da un lato, la norma dispone l'imputazione di somme già trasferite all'INPS e non utilizzate; dall'altro lato, si osserva che i maggiori importi corrisposti Gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per il finanziamento degli interventi relativi al sostegno della maternità e della paternità di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53, sono già stati considerati, nell'ambito dei complessivi risultati e previsioni del predetto Conto delle Pubbliche Amministrazioni.

In particolare, per le maggiori esigenze finanziarie della Gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per il finanziamento degli interventi relativi al sostegno della maternità e della paternità di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53, per l'anno 2012, la norma prevede di utilizzare, per un importo di 571,021 milioni di euro, le risorse che risultano, sulla base del consuntivo 2012 dell'INPS, accantonate in specifici Fondi, in quanto trasferite alla medesima gestione in eccedenza rispetto agli oneri consuntivati per prestazioni e provvidenze varie.

Titolo II Risorse per lo sviluppo e finanziamento di esigenze indifferibili

Articolo 3
(Risorse per lo sviluppo)

Comma 1 - La legge di stabilità per il 2014 deve determinare la dotazione finanziaria del Fondo Sviluppo e coesione, stanziando risorse adeguate per le esigenze dell'intero periodo di programmazione, sulla base della quantificazione proposta dal Ministro delegato, compatibilmente con il rispetto dei vincoli di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, provvedendo alla

ripartizione della dotazione finanziaria per quote annuali, collegate all'andamento stimato della spesa.

Il dimensionamento del Fondo va affrontato in correlazione sia agli obiettivi di sviluppo che a quelli di finanza pubblica. Tenuto conto dell'attuale contesto, a differenza di quanto accaduto nei precedenti cicli di programmazione, nei quali il dimensionamento annuale era stato fissato allo 0,6% del PIL, si propone l'identificazione di una soglia annuale più contenuta, pari allo 0,5%, parte della quale da confermarsi a metà del ciclo di programmazione. L'applicazione della percentuale dello 0,5% al valore del PIL 2012, pari a circa 1.566 miliardi di euro, porta a valutare in 7.830 milioni di euro la dotazione media annuale del Fondo che, su un ciclo di programmazione di durata di 7 anni, determinerebbe un ammontare per l'intero periodo pari a circa 54.810 milioni di euro.

Per assicurare l'efficienza delle scelte, operate dai diversi soggetti attuatori, è opportuno che, in questa prima fase, una parte delle risorse stimate necessarie per l'intero periodo di programmazione non sia garantita dall'immediata iscrizione in bilancio. Tale quota, pari a circa il 20% (10.962 milioni), è da subordinare ad una verifica di metà periodo, da effettuare in preparazione della legge di stabilità per il 2019, sull'effettivo utile impiego delle prime risorse assegnate.

In conseguenza di quanto sopra, la prima quota da iscrivere in bilancio, ammonta a 43.810 milioni di euro, in linea peraltro con il valore del Fondo che si è riusciti ad assicurare, nonostante le riduzioni connesse con la crisi internazionale e le correlate esigenze di finanza pubblica, per il ciclo di programmazione in corso.

L'articolazione annuale del triennio 2014-2016 è la seguente : 50 milioni per l'anno 2014, 500 milioni per l'anno 2015, e 1.000 milioni per l'anno 2016. Per gli anni successivi la quota annuale è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Commi 2-5 -Si autorizza la **spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 43,5 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per finanziare Progetti pilota per il riequilibrio dell'offerta dei servizi di base delle Aree interne del Paese con riferimento prioritariamente ai servizi di trasporto pubblico locale, di istruzione e socio-sanitari, secondo i criteri e le modalità attuative previste dall'accordo di Partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2014-2020.

Comma 6 - La disposizione autorizza la spesa di **50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 100 milioni di euro per l'anno 2016,** per finanziare i Contratti di Sviluppo di cui all'art. 43 .d.l. 112 del 2008, nel settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ed i Contratti di Sviluppo in ambito turistico. Le risorse saranno utilizzate esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti agevolati, in modalità rotativa, senza effetti in termini di indebitamento netto.

Comma 7 La disposizione autorizza la spesa di **100 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro per l'anno 2015** per incrementare la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile. Le risorse saranno utilizzate per l'erogazione di finanziamenti agevolati, in modalità rotativa, senza effetti in termini di indebitamento netto.

Comma 8 - La disposizione autorizza la spesa di **50 milioni di euro per l'anno 2014** per incrementare la dotazione del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 251 del 1981 conv. in legge n. 394 del 1981 destinato ad interventi per favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Le risorse saranno utilizzate per l'erogazione di finanziamenti agevolati, in modalità rotativa, senza effetti in termini di indebitamento netto.

Comma 9 -Il comparto delle industrie aerospaziale, elettronica e della difesa ad alta tecnologia costituisce un insostituibile volano per lo sviluppo del patrimonio tecnologico di punta del Paese. Il costante allineamento di tale comparto all'evoluzione della tecnologia consente di mantenere adeguata la competitività a livello internazionale e di trasferire innovazione ai settori maturi del sistema produttivo nazionale. I programmi di ricerca e sviluppo in questa area sono caratterizzati da costi e durata tali che non possono essere sostenuti finanziariamente solo dagli operatori industriali, ma richiedono il sostegno strutturale dello Stato.

La legge 808/85 ha consentito all'industria italiana di recuperare in larga misura ritardi rispetto alla concorrenza europea (che già dagli anni '60 si avvale di un forte sostegno pubblico), e ha reso possibile sviluppare e consolidare un patrimonio tecnologico nazionale confrontabile con quello franco-britannico.

In questa logica sono stati promossi numerosi significativi programmi tra i quali: grandi radar del controllo aereo (idonei a soddisfare le esigenze sia del traffico aereo sia della difesa), sistemi ad ala rotante (funzionali ad applicazioni per la difesa e per il trasporto civile); tecniche innovative di impiego di materiali compositi per grandi strutture aeronautiche (ormai essenziali per i velivoli non solo militari ma anche civili).

Gli interventi della legge 808/85 sono, in sostanza, finanziamenti a tasso zero, che, una volta concluso l'iter delle erogazioni (15 anni mediamente) vengono restituiti dalle imprese, secondo un piano di ammortamento. Le restituzioni vengono effettuate sul capitolo 3597 (entrate extratributarie). La norma consente di "rimettere in circolo" le risorse finanziarie derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti da parte delle imprese, consentendone la riassegnazione sui capitoli di spesa della legge 808/85 per finanziare nuovi programmi.

Si stima un onere pari a 30 milioni di euro, corrispondente all'importo iscritto sul predetto capitolo di entrata nel disegno di legge di bilancio 2014-2016 e in linea con il valore delle restituzioni degli ultimi anni.

Comma 10 - La norma prevede che gli interventi per l'accesso al mercato dei capitali (articolo 66, comma 3 legge n. 289/2002) gestito da ISMEA attraverso il Fondi di Capitali di Rischio siano prioritariamente destinati alle imprese agricole ed agroalimentari condotte da giovani.

La disposizione non comporta effetti negativi sulla finanza pubblica.

Comma 11 - La norma prevede che, nell'ambito delle operazioni di dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola, di cui all'articolo 66 del D.L. n. 1 del 2012, anche i terreni appartenenti a Regioni, Province e Comuni possano formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge n. 441 del 1998, a favore dei giovani imprenditori agricoli

La disposizione non comporta effetti negativi sulla finanza pubblica.

Comma 12 La disposizione individua i criteri cui gli enti proprietari si devono attenere per l'affitto o la concessione di terreni agricoli a giovani imprenditori agricoli, fermo restando, in ogni caso, che l'assegnazione non può avvenire ad un canone inferiore rispetto a quello base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara, al fine di assicurare comunque la tutela dell'interesse all'economico utilizzo dei beni pubblici. La **previsione, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Comma 13 - Viene autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico di tre contributi pluriennali di durata ventennale, rispettivamente dell'importo di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, di 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 e di 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Comma 14 - La norma è finalizzata al rifinanziamento del Programma TETRA, già finanziato con la legge n. 228 del 2012, art 1 comma 209 (legge di stabilità 2013), per euro 50 milioni per l'anno 2014 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.
Il programma TETRA per le forze di Polizia ha per obiettivo la realizzazione di un sistema digitale di radiocomunicazioni (conforme al cosiddetto standard Tetra) idoneo ad assicurare l'ottimale coordinamento tra pattuglie dispiegate sul territorio e le sale operative. Con tale progetto si intende porre in essere una rete ad estensione nazionale in grado di fornire a Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale una connessione integrata e protetta (che le organizzazioni malavitose non sono in grado di intercettare).
Comma 15 -La modifica dell'art. 3, comma 4-bis, del DL n. 5/2009 è volta all' ampliamento del finanziamento da parte di CDP a tutte le categorie di imprese (comprese quindi anche le grandi, attualmente escluse). L'intervento di CDP continua ad essere effettuato in via indiretta. **La disposizione non comporta effetti negativi sulla finanza pubblica.**

Articolo 4

(Finanziamenti per infrastrutture e trasporti)

Il **comma 1** autorizza la spesa di **335 milioni di euro per l'anno 2014** per garantire la manutenzione straordinaria della rete stradale in gestione ad ANAS nonché per consentire la prosecuzione degli interventi in corso di realizzazione previsti dai contratti di programma già sottoscritti con la Società.
Il **comma 2** autorizza la spesa **complessiva di 340 milioni - in ragione di 50 milioni per il 2014, di 170 milioni per il 2015 e di 120 milioni di euro il 2016** - per il finanziamento del secondo stralcio del Macrolotto 4 parte seconda dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria, con riferimento al tratto fra il viadotto Stupino escluso e lo svincolo di Altilia incluso (dal Km 280+350 al Km 286+050 circa, per un'estesa totale di 5,650 Km), che si collega al Macrolotto 4b già realizzato che arriva fino a Falerna. L'intervento rappresenta il lotto più urgente tra quelli che compongono i 58 Km di autostrada non ancora ammodernata, caratterizzata da una diffusa instabilità dei versanti.
Il **comma 3** autorizzata la spesa di **200 milioni di euro il 2014, 100 milioni di euro per il 2015, 71 milioni di euro per il 2016 e 30 milioni di euro per il 2017**: a) per consentire la prosecuzione dei lavori finalizzati alla messa in esercizio del sistema MO.S.E. previsti dal 43° Atto attuativo alla Convenzione generale sottoscritta tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Magistrato alle Acque di Venezia e il Consorzio Venezia Nuova; b) per consentire, con apposito Atto aggiuntivo alla Convenzione vigente, la contrattualizzazione degli ulteriori interventi necessari per la funzionalità del sistema. Le risorse aggiuntive previste dalla disposizione sono quindi necessarie per mettere in funzione le barriere mobili entro il 2017, come da cronoprogramma.
Il **comma 4**, autorizza, per l' anno 2014, la spesa **di 500 milioni di euro** da destinare alla manutenzione straordinaria della rete ferroviaria nazionale prevista per l'anno 2014 dal contratto di programma RFI 2012- 2014 – parte servizi.
Il **comma 5** autorizza la spesa complessiva di 100 milioni di euro, di cui 50 milioni per l'anno 2015 e 50 milioni per l'anno 2016, a completamento della copertura finanziaria del progetto preliminare della tratta Cancello-Frasso Telesino e variante alla linea Roma-Napoli, via Cassino, sita nel

comune di Maddaloni, della linea ferroviaria AV/AC Napoli-Bari e per consentire la celere presentazione al CIPE del progetto definitivo entro il 30 settembre 2014.

Il comma 6 è volto a consentire, con le modalità previste dalle lettere b) e c) del comma 232 e dai commi 233 e 234 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'avvio dei seguenti interventi:

- completamento dell'asse ferroviario AV/AC Brescia –Verona-Venezia. Tale opera risponde a due distinte ed improcrastinabili finalità: rendere funzionale il collegamento Milano–Verona rendendo in tal modo fluido un asse allo stato saturo (248 treni/giorno); risolvere le emergenze presenti in particolare in due nodi strategici del Corridoio Comunitario Mediterraneo (ex Corridoio 5) quali quelli di Brescia e di Verona;
- realizzazione delle tratte intermedie dell'asse AV/AC Napoli–Bari. Per la realizzazione dell'asse in questione sono utilizzabili risorse per un valore globale nel tratto iniziale Napoli – Frasso Telesino di 1,5 miliardi di euro, e sono di prossimo avvio i lavori del nodo di Bari.

A tal fine, la disposizione autorizza un contributo pluriennale di **120 milioni di euro annui dal 2015 al 2029,** da erogare direttamente al beneficiario, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, lettera b) della legge n. 196/2009.

Il **comma 7** autorizza la spesa di **50 milioni per l'anno 2014 e 150 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016,** per l'adeguamento del tracciato e la velocizzazione della linea ferroviaria Bologna–Lecce, asse chiave per il collegamento tra l'area settentrionale e quella meridionale del Paese, disponendo contestualmente che gli interventi possono essere contrattualizzati da RFI nelle more dell'approvazione del contratto di programma 2012-2016.

Il **comma 8** incrementa la dotazione del fondo per il miglioramento della mobilità dei pendolari istituito dall'articolo 1, comma 1031, della legge n. 296 del 2006 **di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014 – 2016,** da destinare all'acquisto di materiale rotabile su gomma, **e di 200 milioni di euro per l'anno 2014** da destinare all'acquisto di materiale rotabile ferroviario. Tale autorizzazione si rende necessaria al fine di consentire un progressivo miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi offerti, in linea con il processo di razionalizzazione ed efficientamento previsto ai sensi dell'articolo 16-bis del d.l. n. 95 del 2012. Tale processo può contribuire, in modo strutturale, ad una progressiva ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse di parte corrente destinata al settore.

Il fondo contribuisce all'acquisto di veicoli nuovi nella misura massima del 75 per cento del costo.

Si genera, pertanto, un investimento complessivo minimo di 300/0,75 = 400 milioni di euro per l'anno 2014 (di cui circa 133 milioni per il materiale rotabile su gomma e circa 267 milioni per il materiale rotabile ferroviario) e di 100/0,75 = circa 133 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016 (materiale rotabile su gomma).

Per quanto sopra al riparto delle risorse tra le Regioni si provvede entro il 30 giugno di ciascun anno del triennio 2014-2016 con le procedure previste dall'art. 1, comma 1032 della legge n. 296 del 2006 in base al carico medio per servizio registrato nell'anno precedente.

Viene inoltre prevista l'esclusione delle spese delle Regioni per tale finalità dal patto di stabilità interno, nel limite del 50% dell'assegnazione di ciascuna regione per l'anno 2014 e integralmente per gli anni 2015 e 2016.

Il **comma 9** autorizza, in aggiunta alle risorse già previste a legislazione vigente, la spesa **di 330 milioni di euro per l'anno 2014** per misure di sostegno al settore dell'autotrasporto merci, con pari effetti sui saldi di finanza pubblica.

La ripartizione del suddetto importo verrà effettuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.

Comma 10 - La disposizione autorizza la spesa di **20,75 milioni di euro per l'anno 2014** per il completamento del Piano nazionale banda larga (Autorizzazione della Commissione europea all'aiuto di Stato n. SA.33807 (11/N) relativo al Piano Nazionale Banda Larga dell'Italia), ad integrazione dello stanziamento di cui all'art. 14, comma 1, d.l. n. 179 del 2012, che era stato ridotto di tale importo ad opera dell'art. 61, comma 1, lettera c), d.l. n. 69 del 2013.

Comma 11 - Per il completamento dei pagamenti relativi ad opere pubbliche affidate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito della cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e relative alla gestione separata e dei progetti speciali di cui al D.Lgs 3 aprile 1993, n. 96, è iscritto nello stato di previsione del predetto ministero un fondo con una dotazione finanziaria pari a 80 milioni nel 2014 e 70 milioni nel 2015.alla gestione separata e dei progetti speciali in attuazione del trasferimento delle competenze al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 5
(Misure in materia di ambiente e tutela del territorio)

Comma 1- La disposizione introduce un meccanismo di destinazione delle risorse disponibile a progetti immediatamente cantierabili; in tal senso accanto alla possibilità di aggiornamento degli accordi di programma, si prevedono tempistiche stringenti di finalizzazione delle risorse da parte dei Commissari straordinari. Nel complesso le risorse finalizzate ad interventi contro il dissesto idrogeologico, interessate dalla norma in esame sono quelle giacenti sulle contabilità speciali intestate ai Commissari per oltre 600 milioni e quelle previste dalle delibere CIPE 6 ed 8 del 2012 pari complessivamente ad 804 milioni di euro. Tali risorse devono essere disponibili alla data del 1° gennaio 2014 ovvero privi di impegni giuridicamente vincolanti in coerenza con quanto previsto, sia pure con ambito applicativo non totalmente sovrapponibile, dalle citate delibere.

In relazione alle risorse disponibili, la disciplina prevede un meccanismo di revoca agganciato alla mancata gara ovvero al mancato affidamento dei lavori volto a permettere una rifinalizzazione delle risorse verso altri interventi contro il dissesto idrogeologico.

La norma prevede altresì la proroga della figura dei Commissari, in coerenza con il percorso sopra descritto e, al fine della tracciabilità dei flussi finanziari concernenti le opere realizzate, la previsione che il monitoraggio avvenga ai sensi del decreto legislativo 229 del 2011.

La disposizione prevede una autorizzazione una spesa **per di 30 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016** che incrementa la dotazione delle risorse complessive per interventi contro il dissesto di celere realizzazione.

Il comma 2 (risorsa idrica) prevede l'istituzione di un apposito fondo da destinare al finanziamento di un piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato al potenziamento della capacità di depurazione dei reflui urbani. Il piano individua gli interventi necessari ed i soggetti attuatori nonché le modalità di erogazione dei finanziamenti per fasi di avanzamento che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento. La dotazione del fondo nel triennio **2014-2016 e di 10 milioni di euro per l'esercizio 2014, 30 milioni di euro per l'esercizio 2015 e 50 milioni di euro per l'esercizio 2016** la cui ripartizione viene effettuata sentita la Conferenza Stato- regioni.

Il comma 3 - prevede l'istituzione di un fondo per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n.2003/2007, la cui dotazione è pari ad **euro 30 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015.** Le modalità di approvazione del piano e di erogazione delle risorse sono le stesse previste dal comma 2. Sono fatte salve le responsabilità del soggetto autore della contaminazione e del proprietario delle aree, fermo restando il dovere dell'autorità competente di procedere alla ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di messa in sicurezza, nonché degli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale. Non si rilevano effetti finanziari ulteriori rispetto a quelli descritti.

Articolo 6

(Misure fiscali per il lavoro e le imprese)

Comma 1 - La proposta normativa in esame dispone, modificando l'articolo 13 del TUIR, un incremento delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente.

Le detrazioni in oggetto sono rimodulate nella maniera seguente:

Reddito (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 8.000	1.840
Oltre 8.000 fino a 15.000	1.520+(1.840-1.520)*[1-(rdt- 8.000)/(15.000-8.000)]
Oltre 15.000 fino a 55.000	1.520*[1-(rdt-15.000)/(55.000-15.000)]
Oltre 55.000	0

La legislazione vigente prevede le seguenti detrazioni:

Reddito (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 8.000	1.840
Oltre 8.000 fino a 15.000	1.338+(1.840-1.338)*[1-(rdt-8.000)/(15.000-8.000)]
Oltre 15.000 fino a 55.000	1.338*[1-(rdt-15.000)/(55.000-15.000)]
Oltre 55.000	0

L'analisi degli effetti sul gettito è stata condotta mediante il modello di microsimulazione Irpef basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2012. I singoli redditi (ad eccezione delle rendite su base catastale) sono estrapolati all'anno di riferimento.

In base alle elaborazioni, condotte ponendo a confronto per ogni soggetto l'imposizione derivante dalla normativa in esame con l'imposizione a legislazione vigente, si stima una perdita di gettito Irpef di competenza annua di circa **-1.702,8** milioni di euro a decorrere dal 2014. Si stima inoltre una perdita di gettito di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa **-23** e **-6,3** milioni di euro.

Considerato che la norma entra in vigore a partire dall'anno 2014 si stimano i seguenti effetti finanziari di cassa (in milioni di euro):

	2014	2015	2016
IRPEF	-1.560,9	-1.702,8	-1.702,8
Addizionale regionale	0	-23	-23
Addizionale comunale	0	-8,2	-6,3
Totale	-1.560,9	-1.734,0	-1.732,1

milioni di euro

Comma 2 - La disposizione è diretta a prevedere con effetto dal 1° gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera dell'INAIL, la riduzione degli oneri contributivi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, tenendo conto degli andamenti degli eventi in relazione al rispetto della normativa generale sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
Dalla disposizione conseguono pertanto le seguenti minori entrate contributive e il relativo impatto in termini di indebitamento netto, tenendo conto dell'effetto fiscale indotto (computato con il meccanismo acconto/saldo):

(- effetti negativi per la finanza pubblica):

	2014	2015	2016	2017
Al lordo effetti fiscali	-1.000	-1.100	-1.200	-1.200
Al netto effetti fiscali	-1.000	-711	-943	-936

valori in mln di euro

In considerazione dei risultati gestionali dell'ente e dei relativi andamenti prospettici, per effetto della riduzione delle entrate contributive per l'INAIL conseguenti alla disposizione in esame è riconosciuto allo stesse ente da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro annui per l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro per l'anno 2016. Pertanto in termini di saldo netto da finanziare la disposizione comporta una maggiore spesa per trasferimenti all'INAIL nei termini sopra indicati.

Comma 3 - La disposizione modifica i commi da 4-quater a 4-septies dell'articolo 11 del D. lgs. n. 446/1997, introducendo, a regime, un sistema di integrale defiscalizzazione ai fini Irap degli oneri classificabili alla voce di cui alla lettera B, numeri 9) e 14), dell'articolo 2425 del codice civile, sostenuti dai soggetti passivi Irap che incrementano, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, il numero dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori mediamente occupati con il medesimo contratto, nel periodo d'imposta precedente.

Tale deduzione spetta per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i due successivi, per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto.

Nella determinazione della base imponibile Irap per i contribuenti che fruiscono della agevolazione sul cuneo fiscale sono deducibili, sulla base dell'art. 11 comma 1 lett a), i contributi previdenziali, assistenziali ed i contributi per le assicurazioni obbligatorie contri gli infortuni sul lavoro, oltre ad una deduzione fissa pari a 7.500 euro per ogni lavoratore ed in misura di anno. Tale ulteriore deduzione è incrementata a 15.000 euro se il lavoratore è impiegato nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Inoltre, è prevista una ulteriore deduzione pari a 6.000 euro nel caso di lavoratori di sesso femminile e per i lavoratori con età inferiore ai 35 anni.

In base al modello di microsimulazione Irap per l'anno d'imposta 2014, è stato stimato che il costo del lavoro non deducibile e capiente nella base imponibile ai fini Irap è pari a 23.000 euro per ogni lavoratore a tempo indeterminato.

Inoltre, considerando che il costo medio del lavoro per i nuovi assunti sia inferiore alla media delle retribuzioni del totale degli impiegati a tempo indeterminato, si stima che il costo del lavoro non ancora dedotto per tale tipologia di lavoratori sia di circa 15 mila euro, pari esattamente alla ulteriore deduzione prevista.

Con riferimento alla stima del numero di lavoratori che potrebbero essere oggetto di agevolazione fiscale, è stato considerato un numero di nuovi assunti pari a 135.000, ovvero la stessa platea che in base al modello Irap 2006 ha fruito di una analoga agevolazione. La deduzione spetta per il periodo d'imposta in corso a quello in cui avviene l'assunzione e per i due successivi.

Conseguentemente, ai fini dell'impatto sul gettito fiscale si stima una perdita pari a **85 milioni di euro** di competenza a partire dall'anno d'imposta 2015 (135.000 x 15.000 x 4,2%), mentre per il primo anno di applicazione, per ragguagliare la deduzione annua di 20.000 euro all'effettivo periodo di lavoro, si è considerato metà dell'importo nell'anno di assunzione e quindi per l'anno d'imposta 2014 è stimata una perdita di gettito di competenza pari a 42,5 milioni di euro (85 mln x 50%).

La competenza assumerebbe il seguente andamento:

	2014	2015	2016	2017
Irap	-42,5	-127,5	-212,5	-212,5

Milioni di euro

Di cassa, con anticipo dell'acconto dell'85% per ogni anno sul maggior risparmio:

	2014	2015	2016	2017
Irap	-36	-115	-200	-213

Milioni di euro

Comma 4 - La disposizione è diretta a prevedere, con effetto dal 1° gennaio 2014 e con riferimento alle trasformazioni di contratto a tempo indeterminato decorrenti dalla predetta data, la soppressione della limitazione del periodo di sei mesi in relazione al quale l'impresa che trasforma un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato può beneficiare, a normativa vigente (articolo 2, comma 30 della legge 92/2012) della restituzione del contributo addizionale di 1,4% dovuto per ASPI sulle retribuzioni relative ai rapporti di lavoro a tempo determinato.

Tenuto conto di quanto già scontato in relazione alla restituzione del contributo per il periodo di 6 mesi e in coerenza con le basi tecniche nella relazione tecnica in sede di legge 92/2012 dalla disposizione conseguono le seguenti minori entrate contributive:

(- effetti negativi per la finanza pubblica,):

	2014	2015	2016
Al lordo effetti fiscali	-70	-70	-70
Al netto effetti fiscali	-70	-40	-53

valori in mln di euro

Commi 5 - L'articolo 1 del decreto-legge n. 201/2011 ha disposto, a partire dal 2011, l'esclusione dalla base imponibile IRPEF/IRES del rendimento nozionale riferibile ai nuovi apporti di capitale di rischio ed agli utili reinvestiti in riserve di capitale (per i soggetti IRES). Per le società di persone e le imprese individuali rileva invece l'intero patrimonio netto.
La disposizione in esame eleva in via progressiva il rendimento nozionale riferibile ai nuovi apporti di capitale di rischio ed agli utili reinvestiti in riserve di capitale (per i soggetti IRES; per le società di persone e le imprese individuali rileva invece l'intero patrimonio netto) dall'attuale 3% al *4%* per il periodo di imposta 2014, al *4,50%* per il periodo 2015 e al *4,75%* dal 2016.
Dall'elaborazione dei dati provvisori delle dichiarazioni dei redditi UNICO2012, relativo al primo anno di applicazione della misura in esame, è emerso quanto segue:

- Effetti IRES (Società di capitali + enti non commerciali): il reddito esente ai fini ACE ha ridotto l'imponibile di circa 784 milioni di euro da parte di circa 166 mila società di capitali e gruppi fiscali, con conseguente perdita effettiva di gettito IRES di circa *215,6* milioni di euro. A ciò si aggiunge la perdita di gettito derivante dagli enti non commerciali, di circa *0,16* milioni di euro da parte di 17 soggetti.
- Effetti addizionale IRES (settore energetico): il reddito esente ai fini ACE ha ridotto l'imponibile dell'addizionale di circa 47 milioni di euro, con conseguente perdita effettiva di gettito da addizionale IRES (al 10,5%) di circa *4,9* milioni di euro.
- Effetti IRPEF (Società di persone + imprese individuali): nel caso in cui il contribuente, a legislazione vigente, abbia dichiarato un reddito ai fini ACE (di cui al rigo RF55, colonna 4, che rappresenta il rendimento nozionale dell'esercizio nei limiti del reddito di specie per le società di persone o di cui al rigo RS37, colonna 4, che rappresenta il rendimento nozionale dell'esercizio per l'imprenditore individuale) è stata calcolata la minore IRPEF derivante, applicando il particolare meccanismo previsto al quadro RN delle persone fisiche – righi RN04 e RN05 - di *progressività per scaglioni* del risparmio di imposta per ogni imprenditore individuale o socio di società di persone (percettore di reddito di partecipazione). Il reddito esente ai fini ACE, di circa 829 milioni di euro da parte di circa 80 mila società di persone ed a circa 352 milioni di euro da parte di circa 47 mila imprenditori individuali, ha comportato una perdita effettiva di gettito IRPEF di circa

223,5 milioni di euro a carico degli imprenditori individuali e dei soci persone fisiche delle imprese in forma associata.

Sulla base di quanto effettivamente emerso nel primo anno di applicazione e:

- applicando per le società di capitali a tale perdita l'andamento di crescita percentuale stimato per gli esercizi successivi in sede di RT originaria (più accentuato nei primi quattro anni, un 5 per cento per due esercizi – 2015 e 2016 - per poi andare a regime)
- applicando, invece, da subito una crescita annua del 5% per le imprese individuali ed in forma associata (in quanto commisurato all'intero patrimonio netto)
- utilizzando la simulazione originale per determinare l'incremento relativo di perdita di gettito derivante dall'aumento del tasso di remunerazione prima dal 3 per cento al 4 per cento nel 2014 e successivamente al 4,5 per cento nel 2015 ed al 4,75% dal 2016
- considerando le variazioni del risparmio di imposta a partire dal 2014,

si ottiene la stima degli effetti finanziari di seguito riportata.

Al riguardo si evidenzia che, ai fini della stima degli effetti di gettito di cassa, si è tenuto conto del fatto che la normativa proposta prevede esplicitamente che i contribuenti, nella determinazione dell'acconto dovuto per i primi anni di imposta, non possono utilizzare il cd. metodo previsionale con riferimento al nuovo rendimento nozionale ma debbono fare riferimento esclusivamente al metodo "storico", riferendosi quindi al risparmio di imposta conseguente al rendimento nozionale dell'anno di imposta precedente a quello con riferimento al quale stanno determinando l'acconto.
Pertanto, nel 2014 faranno riferimento al 2013 (rendimento del 3%) mentre, in sede di determinazione del versamento dell'acconto 2015, faranno riferimento alla competenza 2014 (rendimento nozionale del 4%).

	2014	*2015*	*2016*	*2017*
Legislazione vigente				
Ires ordinaria	*-1.160,4*	*-1.357,7*	*-1.236,9*	*-1.298,8*
Addizionale energetica	*-34,0*	*-16,7*	*-23,6*	*-23,4*
IRPEF soc. di persone + ditte ind.	*-255,2*	*-268,0*	*-281,4*	*-295,4*
Totale	*-1.449,6*	*-1.642,4*	*-1.541,9*	*-1.617,6*
Legislazione proposta				
Ires ordinaria	*-1.160,4*	*-1.883,1*	*-1812,2*	*-1926,8*
Addizionale energetica	*-34,0*	*-30,3*	*-34,0*	*-35,9*
IRPEF soc. di persone + ditte ind.	*-255,2*	*-387,5*	*-412,2*	*-438,2*
Totale	*-1.449,6*	*-2.300,9*	*-2.258,4*	*-2.400,9*
Effetto netto complessivo	0,00	-658,5	-716,5	-783,3

Milioni di euro

Comma 7 La presente proposta normativa modifica le aliquote di detrazione per interventi di efficienza energetica e ristrutturazione edilizia e proroga quelle per l'acquisto di mobili. Le detrazioni spettanti vanno ripartite in 10 quote annuali di pari importo.

In particolare fissa per le spese relative agli interventi di efficienza energetica le seguenti aliquote:

a) 65 per cento per le spese sostenute nell'anno 2014;
b) 50 per cento per le spese sostenute nell'anno 2015.

Nel caso in cui tali spese siano sostenute per interventi su parti comuni degli edifici condominiali le aliquote sono stabilite come segue:

a) 65 per cento, per le spese sostenute fino al primo semestre 2015;
b) 50 per cento, per le spese sostenute dal secondo semestre 2015 fino al primo semestre 2016.

Per le spese relative agli interventi di ristrutturazione edilizia, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, vengono fissate le seguenti aliquote:

a) 50 per cento, per le spese sostenute nel 2014;
b) 40 per cento, per le spese sostenute nel 2015.

Per le spese riguardanti interventi di ristrutturazione edilizia, relativi all'adozione di misure antisismiche fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, vengono fissate le seguenti aliquote:

a) 65 per cento, per le spese sostenute nel 2014;
b) 50 per cento, per le spese sostenute nel 2015.

Per coloro che usufruiscono delle suddette detrazioni per ristrutturazione edilizia viene inoltre prorogata per l'anno 2014 la detrazione del 50% per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.

Relativamente alle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, la legislazione vigente prevede, dal 1° gennaio 2014, una detrazione dall'imposta lorda pari al 36% delle spese per recupero edilizio e per riqualificazione energetica, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro. Per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali è prevista una detrazione pari al 65% fino al 30 giugno 2014.

Le stime sono state ottenute applicando la metodologia consolidata utilizzata nella RT a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (art. 14 del D.L. n. 63 del 4 giugno 2013).

Per quanto riguarda le spese in esame è stato quindi considerato un ammontare base di spesa annua pari a 4.500 milioni di euro (in base alle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili risulta una spesa effettuata per l'anno 2011 di circa 3.500 milioni di euro). Sulla base di dati pubblicati da ENEA risulta che la spesa per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali è di ammontare trascurabile. Ai fini prudenziali si stima un ammontare annuo di tale spesa pari al 5% del totale della spesa suindicata, quindi di circa 225 milioni di euro.

In base alla metodologia citata, l'ammontare di spesa annua di 4.500 milioni di euro è stimato, per un'aliquota di detrazione pari al 55%, come il risultato della somma di 2.250 milioni di euro di spesa base (che sarebbe comunque effettuata anche con la detrazione del 36%) e di ulteriori 2.250 milioni di euro di spesa incrementale (dipendente quindi, entro determinati limiti, dall'incremento di aliquota della detrazione). Ai fini della presente stima si ipotizza quindi che la spesa incrementale relativa alla detrazione del 65% sia pari a quella relativa alla detrazione del 55% e che si riduca linearmente in maniera proporzionale alla riduzione di aliquota rispetto a quella del 55%. Si ottiene quindi una spesa annua per il 2014 pari a 4.500 milioni di euro (2.250 di base (di cui 112,5 relativa ai condomini) e 2.250 di spesa incrementale (di cui 112,5 relativa ai condomini)), mentre per il 2015 pari a 3.908 milioni di euro (2.250 di base (di cui 112,5 relativa ai condomini) e 1.658 di spesa

incrementale (di cui 83 relativa ai condomini)). Per il 2016 si stima una spesa annua, relativa ai condomini, pari a 195,5 milioni di euro (di cui 112,5 di spesa base e 83 di spesa incrementale).
Le suddette spese annue sono state rapportate ai periodi di vigenza dei singoli provvedimenti.
Considerando, per la spesa base, una ulteriore percentuale di detrazione di 29 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa incrementale, una percentuale di detrazione di 65 punti, si stima per il 2014 un minor gettito IRPEF pari a 206,2 milioni di euro annui ((2.137,5 x 29% + 2.137,5 x 65%) : 10 + (112,5 x 6/12 x 29% + 112,5 x 6/12 x 65%) : 10). Analogamente, per il 2015 si stima un minor gettito IRPEF pari a 116,8 milioni di euro annui ((2.137,5 x 14% + 1.575 x 50%) : 10 + (112,5 x 6/12 x 14% + 83 x 6/12 x 50%) : 10 + (112,5 x 6/12 x 29% + 112,5 x 6/12 x 65%) : 10). Per il 2016 si stima un minor gettito IRPEF pari a 2,9 milioni di euro annui (112,5 x 6/12 x 14% + 83 x 6/12 x 50%) : 10).
La norma proposta, come evidenziato nelle precedenti Relazioni Tecniche, è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva stimato per il 2014 e per il 2015 (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 548,4 e 418,2 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 498,6 e 380,2 milioni di euro rispettivamente. Applicando ai predetti ammontari un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% (somma delle aliquote medie IRPEF/IRES del 26% e IRAP del 4%), si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari per il 2014 a +49,9 milioni di IVA e +149,6 milioni di IRPEF/IRES/IRAP e per il 2015 a +38 milioni di IVA e +114 milioni di IRPEF/IRES/IRAP. Per il 2016, con le stesse modalità, si stima un incremento di gettito di +0,9 milioni di IVA e +2,8 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.
L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale si rende maggiormente apprezzabile nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Questo perché le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, essendo rateizzate per dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo. Risulta pertanto il seguente effetto complessivo, in termini finanziari, rappresentato in tabella (milioni di euro):

	2014	2015	2016	2017	2018	dal 2019 al 2024	2025	2026	2027
IRPEF	-30,9	-329,9	-410,6	-328,1	-325,9	-325,9	+35,0	+84,7	+2,2
IRPEF/IRES	+19,4	+207,4	+75,7	-69,8	-1,8	0	0,0	0,0	0,0
IRAP	+3,0	+31,9	+11,7	-10,7	-0,3	0	0,0	0,0	0,0
IVA	+49,9	+38,0	+0,9	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Totale	+41,4	-52,6	-322,3	-408,6	-328,0	-325,9	+35,0	+84,7	+2,2

Con riferimento alle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia la legislazione vigente prevede, dal 1° gennaio 2014, una detrazione dall'imposta lorda pari al 36% delle spese per recupero edilizio e per riqualificazione energetica, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro.
Le stime sono state ottenute applicando la metodologia consolidata utilizzata nella RT a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (art. 16 del DL n. 63 del 4 giugno 2013).
Per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio è stato quindi considerato un ammontare base di spesa annua, come risultante dai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone

fisiche dell'anno di imposta 2011, pari a 8.521 milioni di euro. Per un'aliquota di detrazione apri al 50%, tale importo è stato incrementato di 2.130 milioni di euro (+25%) per tener conto dell'effetto incentivante dell'agevolazione. Ai fini della presente stima si ipotizza che tale spesa incrementale si riduca linearmente in maniera proporzionale alla riduzione di aliquota rispetto a quella del 50%. Si ottiene quindi una spesa annua per il 2014 pari a 10.651 milioni di euro (8.521 di base e 2.130 di spesa incrementale), mentre per il 2015 pari a 9.130 milioni di euro (8.521 di base e 609 di spesa incrementale).

Le suddette spese annue sono state rapportate ai periodi di vigenza dei singoli provvedimenti.

Considerando, per la parte di spesa base, una ulteriore percentuale di detrazione di 14 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la restante parte, una percentuale di detrazione di 50 punti, si stima per il 2014 un minor gettito IRPEF pari a 225,8 milioni di euro annui ((8.521 x 14% + 2.130 x 50%) : 10). Analogamente, per il 2015 si stima un minor gettito IRPEF pari a 58,4 milioni di euro annui ((8.521 x 4% + 609 x 40%) : 10).

Applicando una analoga metodologia alle spese per interventi antisismici di cui alla presente proposta normativa, si stima una spesa annua per tali interventi di circa 256 milioni di euro per il 2014 (213 di base e 43 di spesa incrementale) e di circa 234 milioni di euro per il 2015 (213 di base e 21 di spesa incrementale). Considerando, per la parte di spesa base, l'ulteriore percentuale di detrazione di 15 punti rispetto a quelli previsti per le altre tipologie e, per la restante parte, una percentuale di detrazione di 65 punti, si stima per il 2014 un minor gettito IRPEF pari a 6 milioni di euro annui ((213 x 15% + 43 x 65%) : 10). Analogamente, per il 2015 si stima un minor gettito IRPEF pari a 3,2 milioni di euro annui ((213 x 10% + 21 x 50%) : 10).

La norma proposta, come evidenziato nelle precedenti citate Relazioni Tecniche, è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva stimato per il 2014 e per il 2015 (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 543,2 e 157,3 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 493,8 e 143 milioni di euro rispettivamente. Applicando ai predetti ammontari un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% (somma delle aliquote medie IRPEF/IRES del 26% e IRAP del 4%), si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari per il 2014 a +49,4 milioni di IVA e +148,1 milioni di IRPEF/IRES/IRAP e per il 2015 a +14,3 milioni di IVA e +42,9 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale si rende maggiormente apprezzabile nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Questo perché le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, essendo rateizzate per dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo. Risulta pertanto il seguente effetto complessivo, in termini finanziari, rappresentato in tabella (milioni di euro):

	2014	2015	2016	2017	2018	dal 2019 al 2024	2025	2026	2027
IRPEF	-34,8	-370,9	-339,6	-293,4	-293,4	-293,4	+112,3	+46,2	0,0
IRPEF/IRES	+19,3	+205,4	-31,2	-27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	+3,0	+31,6	-4,8	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	+49,4	+14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	+36,9	-119,6	-375,6	-325,6	-293,4	-293,4	+112,3	+46,2	0

Per quanto riguarda la stima della detrazione del 50 per cento delle ulteriori spese documentate per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, sono stati presi in considerazione i dati e la metodologia utilizzati nella stima contenuta nella RT di accompagnamento all'introduzione dell'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.
Poiché la norma in esame fissa una validità dell'agevolazione per l'intero anno, un tetto massimo di spesa di 10.000 euro e 10 quote annuali, si ipotizza che la spesa oggetto della nuova detrazione sia di circa 938,4 milioni di euro, per una rata annua di detrazione di circa 46,9 milioni di euro (938,4 x 50% / 10).
Si stima, inoltre, che la norma sia suscettibile di determinare un effetto indotto del 10% incrementando gli investimenti nel settore, e che questo generi maggiori introiti per l'erario in termini di IVA e di imposte dirette. A partire dell'ammontare della spesa totale sopra determinata, applicando la medesima metodologia utilizzata nella succitata RT si stima un incremento di gettito IVA pari a circa +16,3 milioni di euro ed un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari a circa +11,5 milioni di euro di IRPEF/IRES/IRAP.

Il gettito in termini di cassa sarà il seguente (milioni di euro):

	2014	2015	2016	dal 2017 al 2024	2025
IRPEF	-7,0	-75,1	-46,9	-46,9	+35,2
IRPEF/IRES	+1,5	+16,1	-7,6	0,0	0,0
IRAP	+0,2	+2,5	-1,1	0,0	0,0
IVA	+16,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	**+11,0**	**-56,5**	**-55,6**	**-46,9**	**+35,2**

Si indica, nella tabella che segue, gli effetti finanziari complessivi derivanti dalla disposizione in esame:

	2014	2015	2016	2017	2018	dal 2019 al 2024	2025	2026	2027
Totale	**89,3**	**-228,7**	**-753,5**	**-781,1**	**-668,3**	**-666,2**	**182,5**	**130,9**	**2,2**

In milioni di euro

Commi 8 – 15 -La proposta normativa concede la possibilità di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 2000, n. 342, e successive modificazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2012, a fronte del pagamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali con la misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili. Il saldo attivo di rivalutazione risultante può essere affrancato mediante pagamento di una imposta sostitutiva del 10 per cento.
I maggiori valori si considerano fiscalmente riconosciuti a partire dal periodo di imposta 2016 (terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita) e il versamento deve avvenire in tre rate annuali di pari importo sia per la rivalutazione che per

l'affrancamento del saldo attivo, di cui la prima entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (pertanto di cassa da giugno 2014).

A tale riguardo si osserva come la stima degli effetti di gettito attribuibili al provvedimento sia basata sui dati effettivi di gettito e di adesione riscontati con riferimento alla legge n. 266/2005, ultimo provvedimento del genere (dati F24, dati UNICO2006 soci età di capitali e società di persone).

In base a tali dati è emerso che le società di capitali e società di persone hanno rivalutato circa *30,8* miliardi di euro di beni ammortizzabili, circa *3* miliardi tra beni non ammortizzabili e partecipazioni ed infine hanno affrancato circa *5* miliardi di euro di saldo attivo di rivalutazione: il gettito complessivo da rivalutazione/riconoscimento in una unica soluzione, nel 2006 è stato pari ad oltre *3,9* miliardi di euro mentre dal 2006 al 2008 – era infatti rateizzato – il gettito da imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione è stato pari ad oltre 500 milioni di euro.

Ai fini della presente stima si è ipotizzato che, dato il particolare periodo di crisi e di illiquidità e tenuto altresì conto del fatto che le nuove aliquote sono superiori a quanto al tempo previsto e pari al 16% per i beni ammortizzabili ed al 12% per quelli non ammortizzabili e per le partecipazioni (il saldo attivo resta invece al 10%), l'adesione possa essere inferiore di circa il *15%* di quella effettiva riscontrata al tempo.

Il gettito da imposta sostitutiva sui maggiori valori dei beni ammortizzabili, stimato in circa *776* milioni di euro, è pertanto pari al 16% del 15% di circa 32 miliardi di euro (dato 2005 estrapolato all'universo dei contribuenti), cui si si aggiunge anche quello relativo alla imposta sostitutiva sui beni non ammortizzabili, sulle partecipazioni e dal riconoscimento del saldo attivo di rivalutazione, stimato nello stesso modo: la perdita di gettito conseguente (a partire dal 2016) è attribuibile a due fattispecie:

- Maggiori ammortamenti fiscali ai fini IRES/IRPEF ed IRAP, in dieci anni ed alle aliquote del 23% e del 4,2%, in misura rispettivamente di circa 32 mld X 15% / 10 X 23% = *- 111* milioni di euro e di circa 32 mld X 15% / 10 X 4,2% = *-20,4* milioni di euro;
- Minori plusvalenze imponibili sui beni non ammortizzabili e le partecipazioni, ipotizzando che la cessione avvenga in misura pari ad un decimo l'anno e che sarebbero state imponibili in cinque anni ai fini IRES (ai fini IRAP plusvalenze solo sui beni non ammortizzabili e niente rateizzazione in cinque anni): la stima ai fini IRES di circa 3 mld X 15% / 10 / 5 X 23% = *-2,2* milioni di euro ogni anno mentre ai fini IRAP è di circa 2,8 mld X 15% / 10 X 4,2% = *-1,8* milioni di euro l'anno.

Di seguito si indicano gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame:

	2014	2105	2016	2107	2018
Imposta sostitutiva	*303,8*	*303,8*	*303,8*		
Minori entrate Ires\Irpef				*-199,0*	*-117,5*
Minori entrate Irap				*-40,9*	*-22,2*
Totale	303,8	303,8	303,8	-239,9	-139,7

Milioni di euro

Commi 16 – 18 - L'art. 23, commi da 12 a 15, del decreto legge n. 98/2011 ha esteso le ipotesi di affrancamento dei maggiori valori contabili emersi in seguito ad operazioni straordinarie anche ai maggiori valori impliciti nelle partecipazioni di controllo, purché tali valori siano iscritti in via autonoma nel bilancio consolidato a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali.

La norma ha inteso eliminare una penalizzazione per quei soggetti che effettuano operazioni di acquisizione di aziende ma con modalità diverse rispetto a quelle tradizionali e che non iscrivono maggiori valori in modo autonomo nei bilanci individuali (acquisto di partecipazioni vs aggregazioni aziendali). Tuttavia, tale previsione, con le modifiche ed integrazioni di cui all'articolo 20 Legge n. 201/2011, ha riguardato esclusivamente l'affrancamento per le operazioni effettuate sino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011.

La disposizione in esame stabilisce che tale facoltà di affrancamento sia "a regime", analogamente a quanto previsto per fusioni, scissioni e conferimenti di azienda dall'art. 176, comma 2-ter del Tuir e dall'art. 15, commi 10, 11 e 12 del decreto legge n. 185/2008.

Dai dati dei versamenti dell'imposta sostitutiva relativa ai commi 10-bis e 10-ter dell'articolo 15 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 risultano 3,9 miliardi di euro nel 2011 e 2,1 miliardi di euro nel 2013 (prima rata di tre rate di pari importo): ne consegue che l'imposta sostitutiva attribuibile al riallineamento dei valori relativi alle operazioni straordinarie effettuate fino al 31 dicembre 2011 è pari a circa 10,2 miliardi di euro.

Tuttavia, ai fini della presente stima, proprio alla luce del massiccio ricorso da parte di tutti i contribuenti potenzialmente interessati riscontrato con riferimento a tutti gli esercizi fino al 2011, appare prudente ritenere in via di esaurimento l'interesse ed il potenziale ancora inespresso, stimando pertanto una adesione in misura più limitata.

Nello specifico si ipotizza per il primo anno di nuova applicazione, relativo alle operazioni del 2012 ma "riconosciute" nel 2013 e del 2013, una imposta pari al 5% dello stock (***500*** milioni di euro, quindi) mentre il flusso annuo di imposta sostitutiva per gli esercizi successivi viene indicato in misura di circa ***100*** milioni di euro l'anno a fronte di un importo assoggettato ad imposta sostitutiva al 16%.

Per quanto concerne il maggior credito di imposta sulle DTA IRES ex art.2 commi 55-59 D.L. n. 225/2010, in via prudenziale si è proceduto utilizzando un dato relativo ad una altra fattispecie, anch'essa potenzialmente foriera di DTA: il peso relativo delle svalutazioni crediti eccedenti il limite effettuate da parte di banche in perdita nella dichiarazione Unico 2012, riscontrando un peso del *35%*. Si stima pertanto un credito DTA di competenza 2013 per un importo massimo pari a circa 500 / 16% X 35% X 27,5% = ***-300,8*** milioni di euro mentre quello per gli anni successivi è pari a circa 100 / 16% X 35% X 27,5% = ***-60,2*** milioni di euro. L'utilizzo del credito DTA, in quanto anticipo degli effetti di recupero delle DTA, riduce gli effetti negativi IRES conseguenti all'ammortamento dei maggiori valori nella stessa misura del 35%.

Ne consegue l'emersione di perdite di gettito IRES ed IRAP nei 10 esercizi successivi, a partire dal terzo periodo di imposta, conseguenti alle maggiori deduzioni per quote di ammortamento per circa (500 / 16%) /10 X 27,5% X (1 – 35%) = ***-55,9*** milioni di euro ai fini IRES e per circa (500 / 16%) /10X 5,51% = ***-17,2*** milioni di euro ai fini IRAP di competenza dal 2016. Nel 2017 la perdita lorda è rispettivamente pari a circa ((500 + 100) / 16%) /10 X 27,5% X (1 – 35%) = *-67* milioni di euro ai fini IRES e per circa ((500 + 100) / 16%) /10X 5,51%= ***-20,7*** milioni di euro ai fini IRAP.

Di competenza l'andamento del gettito si stima essere il seguente:

Competenza	2012/2013	2014	2015	2016	2017
Imposta sostitutiva	+500	+100	+100	+100	+100
Credito di imposta DTA	-300,8	-60,2	-60,2	-60,2	-60,2
Minore IRES				-55,9	-67
Minore IRAP				-17,2	-20,7
Totale	**+199,2**	**+39,8**	**+39,8**	**-33,3**	**-47,9**

Milioni di euro

In termini di cassa si ipotizza che il credito di imposta sia spendibile dall'anno successivo a quello nel quale si rileva la perdita di impresa, in via prudenziale inoltre si ipotizza che il credito di imposta che emerge complessivamente sulle operazioni straordinarie di cui ai commi 10 bis e 10 ter dell'articolo 15 del D.L. 185/2008 sia immediatamente spendibile/utilizzabile in compensazione ancorché la rilevanza fiscale degli ammortamenti decorra a partire dal 2016.

Di cassa, con un acconto IRES/IRPEF del 75% ed IRAP dell'85% si ottiene:

Cassa	2014	2015	2016	2017
Imposta sostitutiva	+500	+100	+100	+100
Credito di imposta DTA	-300,8	-60,2	-60,2	-60,2
Minore IRES				-97,8
Minore IRAP				-31,8
Totale	**+199,2**	**+39,8**	**+39,8**	**-89,8**

Milioni di euro

Commi 19 – 22 -La disposizione in esame introduce per i soggetti che operano nei settori bancario, finanziario ed assicurativo , a partire dal periodo di imposta 2013, la deducibilità fiscale in 5 anni ai fini IRES ed IRAP , delle rettifiche su crediti e delle perdite su crediti derivanti da elementi certi e precisi. Inoltre estende le ipotesi in cui si considerano soddisfatti i requisiti per la deducibilità delle perdite su crediti anche all'ipotesi di cancellazione dei crediti dal bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali: pertanto anche per i soggetti non IAS le perdite su crediti derivanti dalla cancellazione del credito dal bilancio diventano deducibili in unico esercizio.

	Legislazione vigente		Legislazione proposta		Effetti sul gettito	
	IRES	IRAP	IRES	IRAP	IRES	IRAP
Rettifiche su crediti	deducibilità nel limite dello 0,30% dei crediti	non deducibile	deducibilità in 5 quote	deducibilità in 5 quote	+	-
Rettifiche su crediti	eccedenza riportata agli esercizi successivi con deducibilità in 18 anni	non deducibile	deducibilità in 5 quote	deducibilità in 5 quote	-	-
Perdite ex 101, comma 5	deducibilità nel periodo di realizzazione	non deducibili	deducibilità in 5 quote	deducibilità in 5 quote	+	-

La disposizione vale anche ai fini IRAP consentendo la deducibilità sia delle perdite su crediti da "*cancellazione*" sia delle svalutazioni producendo maggiori valori deducibili, negli anni successivi si avranno comunque minori perdite su crediti deducibili ai fini IRAP come conseguenza della deduzione delle rettifiche con un effetto positivo sul gettito stimato nel 20% annuo.

Per quanto riguarda le perdite su crediti per i soggetti non IAS l'effetto in termini di gettito dovrebbe essere di entità trascurabile, considerata la circostanza che per tali soggetti già oggi in alcuni casi le perdite da cancellazione sono deducibili immediatamente: è il caso, ad esempio, della cessione di un credito a istituto bancario.

Banche

Ai fini della stima degli effetti di gettito sono stati utilizzati i dati contenuti nel prospetto dei crediti di cui al quadro RS del modello di dichiarazione Unico 2012 società di capitali ed enti commerciali, dai quali emerge per le sole banche:

- un importo complessivo di svalutazioni crediti civilistiche per circa 13,7 miliardi di euro relativi a 664 soggetti;
- un importo complessivo di svalutazioni crediti fiscali deducibili nell'anno (nei limiti pertanto dello 0,3% dei crediti) di circa 4,7 miliardi di euro;
- una eccedenza, fiscalmente deducibile nei 18 esercizi successivi, di circa 9,1 miliardi di euro.

Le perdite su crediti da elementi certi e precisi sono state stimate in circa 3,7 miliardi di euro. E' stata effettuata una simulazione su diversi anni ipotizzando costanti nel tempo i dati rilevati, e stimando le deduzioni fiscali a legislazione vigente e le deduzioni a legislazione proposta per i diversi anni considerati.

Deducibilità		**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
A. Impatto della proposta che prevede la deducibilità in 5 anni delle perdite ex 101, comma 5 ora dedotte nell'anno	Deducibilità vigente	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700
	Deducibilità proposta	740	1480	2220	2960	3700	3700	3700	3700	3700	3700
	Differenziale	-2960	-2220	-1480	-740	0	0	0	0	0	0
B. Impatto della proposta che prevede deducibilità in 5 anni delle svalutazioni ex art. 106, comma 3 entro il limite dello 0,30%, ora dedotte	Deducibilità vigente	4701	4701	4701	4701	4701	4701	4701	4701	4701	4701
	Deducibilità proposta	940	1880	2821	3761	4701	4701	4701	4701	4701	4701
	Differenziale	-3761	-2821	-1880	-940	0	0	0	0	0	0
C. Impatto della proposta che prevede deducibilità in 5 anni delle svalutazioni che eccedono la soglia dello 0,30% ora dedotte in 18 anni	Deducibilità vigente	0	329	657	986	1315	1644	1972	2301	2630	2959
	Deducibilità proposta	1183	2367	3550	4734	5917	5917	5917	5917	5917	5917
	Differenziale	1183	2038	2893	3748	4602	4274	3945	3616	3287	2959
IRES - differenziale di deducibilità (A + B + C)		***-5537***	***-3002***	***-467***	***2068***	***4602***	***4274***	***3945***	***3616***	***3287***	***2959***
IRAP- differenziale di deducibilità	Deducibilità vigente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Deducibilità proposta	3353	6706	10059	13412	16765	16765	16765	16765	16765	16765
	Differenziale	***3353***	***6706***	***10059***	***13412***	***16765***	***16765***	***16765***	***16765***	***16765***	***16765***

Milioni di euro

Ai fini della stima si è tenuto conto, altresì, del fatto che in base a specifica elaborazione, circa il 35% delle eccedenze fiscalmente riportabili nei 18 esercizi successivi risulta attribuibile a soggetti bancari in perdita fiscale. Tale circostanza concorre a generare, sia a legislazione vigente che a legislazione proposta, crediti di imposta per *Deferred Tax Assets* (stante il permanere della indeducibilità piena nell'esercizio determinata dal riporto ai 4 esercizi successivi). Si è pertanto tenuto conto, nella determinazione del differenziale di deducibilità IRES relativo al passaggio dal riporto in 18 anni alla deducibilità in cinque esercizi, di una "capienza" nel reddito del 65%.

In base ai differenziali indicati l'andamento di gettito di competenza, applicando l'aliquota IRES del 27,5% ed IRAP del 5,51% (al netto della quota trasformata in credito di imposta ex DTA, il 2,3% calcolata sui soggetti in perdita IRAP - cfr. infra), è il seguente:

Competenza	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A. Impatto della proposta che prevede la deducibilità in 5 anni delle perdite ex 101, comma 5 ora dedotte nell'anno	814	610,5	407	204	0	0	0	0	0	0
B. Impatto della proposta che prevede deducibilità in 5 anni delle svalutazioni ex art. 106, comma 3 entro il limite dello 0,30%, ora dedotte	1034	776	517	259	0	0	0	0	0	0
C. Impatto della proposta che prevede deducibilità in 5 anni delle svalutazioni che eccedono la soglia dello 0,30% ora dedotte in 18 anni	-325	-561	-796	-1031	-1266	-1175	-1085	-994	-904	-814
IRES - Impatto sul gettito (A + B + C)	*1523*	*826*	*129*	*-569*	*-1266*	*-1175*	*-1085*	*-994*	*-904*	*-814*
*IRAP**	*-180*	*-361*	*-541*	*-722*	*-902*	*-902*	*-902*	*-902*	*-902*	*-902*
Impatto complessivo IRES + IRAP	1342	465	-413	-1291	-2168	-2078	-1987	-1897	-1807	-1716

(*) dal secondo anno le perdite su crediti sono dedotte all'80% per tenere conto della deduzione delle rettifiche su crediti.
Milioni di euro

Di cassa,con le percentuali di acconto utilizzate del 75% ai fini IRES e del 85% ai fini IRAP, l'andamento è il seguente:

Cassa	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
IRES	0	2665	303	-394	-1091	-1788	-1107	-1017	-927	-836
IRAP	0	-334	-514	-695	-875	-1056	-902	-902	-902	-902
Impatto complessivo IRES + IRAP	0	2331	-212	-1089	-1967	-2844	-2010	-1920	-1829	-1739

Milioni di euro

Assicurazioni

Ai fini della stima degli effetti di gettito sono stati utilizzati i dati ricavati dal prospetto dei crediti di cui al quadro RS e dal quadro RF del modello di dichiarazione Unico 2012 società di capitali ed enti commerciali, dai quali emerge per le sole assicurazioni:

- un importo complessivo di svalutazioni crediti civilistiche per circa 465,8 milioni di euro relativi a 142 soggetti;

- un importo complessivo di svalutazioni crediti fiscali deducibili nell'anno (nei limiti pertanto dello 0,3% dei crediti) di circa 14 milioni di euro;
- una eccedenza, fiscalmente deducibile nei 18 esercizi successivi, di circa 452 milioni di euro;

E' stata effettuata una simulazione su diversi anni ipotizzando costanti nel tempo i dati rilevati, stimando le deduzioni fiscali a legislazione vigente e le deduzioni a legislazione proposta per i diversi anni considerati.

Deducibilità		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A. Impatto della proposta che prevede deducibilità in 5 anni delle svalutazioni ex art. 106, comma 3 entro il limite dello 0,30%, ora dedotte	Deducibilità vigente	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	Deducibilità proposta	3	5	8	11	14	14	14	14	14	14
	Differenziale	-11	-8	-5	-3	0	0	0	0	0	0
B. Impatto della proposta che prevede deducibilità in 5 anni delle svalutazioni che eccedono la soglia dello 0,30% ora dedotte ora dedotte nei 18 esercizi successivi.	Deducibilità vigente	0	25	50	75	100	126	151	176	201	226
	Deducibilità proposta	90	181	271	362	452	452	452	452	452	452
	Differenziale	90	156	221	286	352	327	301	276	251	226
IRES - differenziale di deducibilità (A + B)		***80***	***148***	***216***	***284***	***352***	***327***	***301***	***276***	***251***	***226***
IRAP- differenziale di deducibilità	Deducibilità vigente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Deducibilità proposta	93	186	279	373	466	466	466	466	466	466
	Differenziale	***93***	***186***	***279***	***373***	***466***	***466***	***466***	***466***	***466***	***466***

Milioni di euro

In base ai differenziali indicati l'andamento di gettito di competenza, all'aliquota IRES del 27,5% ed IRAP al 6,82%, è il seguente:

Competenza	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A. Impatto della proposta che prevede deducibilità in 5 anni delle svalutazioni ex art. 106, comma 3 entro il limite dello 0,30%, ora dedotte	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0
B. Impatto della proposta che prevede deducibilità in 5 anni delle svalutazioni che eccedono la soglia dello 0,30% ora dedotte nei 18 esercizi successivi.	-25	-43	-61	-79	-97	-90	-83	-76	-69	-62
IRES - impatto sul gettito (A + B)	*-22*	*-41*	*-59*	*-78*	*-97*	*-90*	*-83*	*-76*	*-69*	*-62*
IRAP	*-6*	*-13*	*-19*	*-25*	*-32*	*-32*	*-32*	*-32*	*-32*	*-32*
Impatto complessivo IRES + IRAP	**-28**	**-53**	**-78**	**-103**	**-128**	**-122**	**-115**	**-108**	**-101**	**-94**

Milioni di euro

Di cassa,con le percentuali di acconto utilizzate in via generale del 75% ai fini IRES e del 85% ai fini IRAP , l'andamento è il seguente:

Cassa	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
IRES	0	-38	-55	-73	-92	-111	-85	-78	-71	-64
IRAP	0	-12	-18	-24	-31	-37	-32	-32	-32	-32
Impatto complessivo IRES + IRAP	**0**	**-50**	**-73**	**-98**	**-123**	**-148**	**-116**	**-109**	**-103**	**-96**

Milioni di euro

Intermediari finanziari

Ai fini della stima degli effetti di gettito sono stati utilizzati i dati del prospetto dei crediti di cui al quadro RS del modello di dichiarazione Unico 2012 società di capitali ed enti commerciali, dai quali emerge per i soli intermediari finanziari:

- un importo complessivo di svalutazioni crediti civilistiche per circa 4.1 miliardi di euro relativi a 1.047 soggetti;
- un importo complessivo di svalutazioni crediti fiscali deducibili nell'anno (nei limiti pertanto dello 0,3% dei crediti) di circa 839 milioni di euro;
- una eccedenza, fiscalmente deducibile nei 18 esercizi successivi, di circa 3.264 milioni di euro;

E' stata effettuata una simulazione su diversi anni ipotizzando i dati rilevati costanti nel tempo e stimando le deduzioni fiscali a legislazione vigente e le deduzioni a legislazione proposta per l'arco temporale considerato.

Deducibilità		**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
A. Impatto della proposta che prevede deducibilità in 5 anni delle svalutazioni ex art. 106, comma 3 entro il limite dello 0,30%, ora dedotte	Deducibilità vigente	839	839	839	839	839	839	839	839	839	839
	Deducibilità proposta	168	336	503	671	839	839	839	839	839	839
	Differenziale	-671	-503	-336	-168	0	0	0	0	0	0
B. Impatto della proposta che prevede deducibilità in 5 anni delle svalutazioni che eccedono la soglia dello 0,30% ora dedotte in 18 anni	Deducibilità vigente	0	181	363	544	725	907	1088	1269	1451	1632
	Deducibilità proposta	653	1306	1958	2611	3264	3264	3264	3264	3264	3264
	Differenziale	653	1124	1596	2067	2539	2357	2176	1995	1813	1632
IRES - differenziale di deducibilità (A + B)		***-18***	***621***	***1260***	***1899***	***2539***	***2357***	***2176***	***1995***	***1813***	***1632***
IRAP- differenziale di deducibilità	Deducibilità vigente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Deducibilità proposta	821	1641	2462	3282	4103	4103	4103	4103	4103	4103
	Differenziale	***821***	***1641***	***2462***	***3282***	***4103***	***4103***	***4103***	***4103***	***4103***	***4103***

Milioni di euro

In base ai differenziali indicati l'andamento di gettito di competenza, all'aliquota media IRES del 23% ed IRAP al 4,2%, è il seguente:

Competenza	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A. Impatto della proposta che prevede deducibilità in 5 anni delle svalutazioni ex art. 106, comma 3 entro il limite dello 0,30%, ora dedotte	185	138	92	46	0	0	0	0	0	0
B. Impatto della proposta che prevede deducibilità in 5 anni delle svalutazioni che eccedono la soglia dello 0,30% ora dedotte in 18 anni	-180	-309	-439	-568	-698	-648	-598	-549	-499	-449
IRES - impatto sul gettito (A + B)	*5*	*-171*	*-347*	*-522*	*-698*	*-648*	*-598*	*-549*	*-499*	*-449*
*IRAP**	*-34*	*-69*	*-103*	*-138*	*-172*	*-172*	*-172*	*-172*	*-172*	*-172*
Impatto complessivo IRES + IRAP	**-29**	**-240**	**-450**	**-660**	**-870**	**-821**	**-771**	**-721**	**-671**	**-621**

(*) dal secondo anno le perdite su crediti sono dedotte all'80% per tenere conto della deduzione delle rettifiche su crediti.

Milioni di euro

Di cassa, con le percentuali di acconto utilizzate del 75% ai fini IRES e del 85% ai fini IRAP , l'andamento è il seguente:

Cassa	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
IRES	0	7	-253	-400	-547	-694	-511	-469	-427	-386
IRAP	0	-64	-98	-133	-167	-202	-172	-172	-172	-172
Impatto complessivo IRES + IRAP	**0**	**-56**	**-351**	**-533**	**-714**	**-896**	**-683**	**-641**	**-600**	**-558**

Milioni di euro

Complessivamente l'andamento di cassa della proposta normativa per banche, intermediari finanziari ed assicurazioni è il seguente:

Cassa	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
IRES	0	2634	-5	-867	-1730	-2593	-1703	-1564	-1425	-1286
IRAP	0	-410	-630	-852	-1073	-1295	-1106	-1106	-1106	-1106
Totale IRES + IRAP	0	2224	-635	-1720	-2803	-3888	-2808	-2669	-2531	-2392

Milioni di euro

Comma 23 - La disposizione in esame interviene in ordine alle novità fiscali introdotte dai commi da 488 a 490 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che prevedono l'applicazione dell'aliquota Iva del 10% in luogo del 4%, per le prestazioni di assistenza e sicurezza sociale rese dalle cooperative e dai loro consorzi, contenute nel n. 41-bis della Tabella A, parte II, allegata al DPR 26 ottobre 1972.

In particolare, la norma in oggetto prevede il ripristino dell'aliquota IVA del 4% per le prestazioni socio sanitarie, di cui alla tabella A) del DPR 633/1972 parte terza (beni e servizi assoggettati ad aliquota del 10%), per le sole cooperative sociali.

In sede di relazione tecnica al provvedimento originario, è stato stimato che il passaggio dal 4 al 10% dell'aliquota Iva delle prestazioni in esame comportava un incremento di gettito **153 milioni di euro su base annua.**

Considerando che il peso delle cooperative sociali nei settori socio sanitari ed educativi è circa l'85%, ne consegue che il ripristino dell'aliquota al 4% determinerà una **perdita di gettito** di circa **130 milioni di euro su base annua a decorrere dal 2014**.

Comma 24 -La disposizione in esame prevede, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, la deducibilità dell'onere corrispondente alle somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti.

In particolare, la norma prevede la facoltà, per il contribuente, di portare in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi l'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione o, in alternativa, di chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto.

Al riguardo, si evidenzia che la disposizione in esame non comporta effetti in termini di gettito.

Comma 25 - La norma istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico una cabina di regia per monitorare e coordinare gli interventi previsti a legislazione vigente per le crisi d'impresa. La cabina di regia è presieduta dal Ministro dello sviluppo economico o dal Sottosegretario di Stato dallo stesso delegato ed è composta da rappresentanti delle competenti strutture amministrative della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché da rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni datoriali di categoria maggiormente rappresentative sul territorio nazionale. La cabina di regia si avvale della Struttura per le crisi d'impresa già istituita e operante presso il Ministero dello sviluppo economico.

La norma non determina alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato in quanto ai componenti della Cabina di regia non spettano compensi o rimborsi e le risorse per il funzionamento della Struttura per le crisi d'impresa sono già iscritte in bilancio a legislazione vigente sul capitolo 2246 del Ministero dello sviluppo economico. Infine le funzioni di segreteria sono assicurate dal predetto Ministero nell'ambito della propria dotazione organica e finanziaria.

Articolo 7
(Misure di carattere sociale)

Comma 1 - La disposizione è diretta a incrementare nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione le risorse destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2014 per 600 mln di euro.
Da ciò derivano per l'anno 2014 maggiori oneri sul SNF (saldo netto da finanziare) per 600 mln di euro e sull'indebitamento netto in termini di maggiori prestazioni sociali per 360 mln di euro, atteso che gli oneri per contribuzione figurativa (stimabili in 240 mln di euro, circa il 40% dell'importo complessivo) hanno riflesso sul 2014 solo in termini di SNF.
La disposizione prevede altresì il rifinanziamento di interventi finalizzati alla proroga al 2014 di misure in materia di contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, della legge n. 236/1993 e di proroghe a 24 mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all'articolo 1, comma 1, del DL 249/2004, convertito con modificazioni, dalla legge n. 291/2004, per rispettivamente 40 mln di euro e per 50 mln di euro a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione nei limiti, quindi, di risorse già programmate e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In sintesi dalla complessiva disposizione derivano i seguenti effetti negativi per la finanza pubblica:
Indebitamento netto: maggiore spesa per prestazioni sociali per 360 milioni di euro per l'anno 2014;
Saldo netto da finanziare: maggiore spesa per trasferimenti a INPS per 600 milioni di euro per l'anno 2014.
Comma 2 - La disposizione è diretta a prevedere con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2014 l'incremento del contingente numerico dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione di cui all'articolo 1 comma 231 lettera b) legge 228/2012 come indicato nell'articolo 9 del relativo decreto interministeriale del 22 aprile 2013. Il predetto incremento del contingente numerico consente di dare attuazione ad un'interpretazione estensiva della disposizione esplicitata in sede di approvazione del decreto attuativo, con particolare riferimento ai soggetti coloro i quali, hanno ripreso l'attività lavorativa anche prima del 4 dicembre 2011
Sulla base dei dati amministrativi dell'INPS l'incremento del contingente numerico necessario è pari a 6.000 unità dalle quali conseguono sulla base degli stessi elementi amministrativi i seguenti oneri in termini di maggiore spesa pensionistica (tenuto conto che per una parte dei soggetti interessati si è parzialmente consumato il periodo del potenziale beneficio):

Maggiore spesa pensionistica

2014	49
2015	62
2016	51
2017	31
2018	23
2019	23
2020	8

valori in mln di euro

La disposizione provvede altresì a coordinare il conseguente incremento dei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 234 della legge n. 228/2012 nonché l'indicazione degli importi complessivi destinati alle diverse misure di salvaguardia riportati al comma 235 dell'articolo 1 della stessa legge n. 228/2012 ai fini dell'applicazione della procedura ivi prevista.

Comma 3 - Per l'anno 2014 è incrementata la spesa di 250 milioni per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica.

Comma 4 -L'art. 23, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Il medesimo comma 11 afferma altresì che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente, con proprio decreto e nei limiti delle risorse di cui al citato fondo, alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Il fondo è stato istituito al fine di consentire il superamento della situazione di emergenza umanitaria relativa all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord e garantire una gestione ordinaria dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati contribuisce alla copertura di una quota parte delle spese sostenute dagli enti locali per l'erogazione di servizi di accoglienza rivolti ai minori stranieri non accompagnati, attraverso un meccanismo di riparto delle risorse finanziarie a beneficio dei Comuni che hanno segnalato e preso in carico minori stranieri non accompagnati.

Il fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati costituisce uno strumento per capitalizzare le metodologie e le procedure elaborate ed utilizzate in occasione dell'emergenza Nord Africa, al fine di stabilizzare un sistema più efficace ed efficiente di accoglienza dei minori non accompagnati in situazioni ordinarie. Esso risponde inoltre all'impegno assunto dal Governo in sede di Conferenza unificata (riunione del 30 marzo 2011) di individuare risorse stabili e pluriennali destinate al sostegno dell'accoglienza dei minori nelle comunità attraverso i Comuni.

La consistente presenza di minori stranieri non accompagnati sul territorio italiano rappresenta un aspetto specifico del fenomeno migratorio. Nell'ultimo decennio, infatti, la situazione dei flussi migratori si è modificata e l'Italia è diventata un Paese d'immigrazione anche per i minori non accompagnati. In particolare è stato registrato un aumento significativo della presenza di minori provenienti dai territori dell'Africa e del Medio Oriente, che conoscono tuttora una grave situazione di instabilità politica.

Pertanto, per fronteggiare le esigenze sopra descritte, l'autorizzazione di spesa relativa al fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Comma 5 -La norma dispone la proroga delle disposizioni relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte del contribuente, che si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2014, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2013, sia per quanto riguarda le disposizioni finanziarie, sia per quanto riguarda le modalità applicative e i termini di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2010. A tal fine, viene indicato in euro 400.000.000 il limite di spesa per la liquidazione della suddetta quota del 5 per mille IRPEF per l'anno 2014.

Comma 6 - La norma è finalizzata al rifinanziamento delle disposizioni in materia di lavori socialmente utili, integrazione salariale e formazione professionale per complessivi euro 100 milioni per l'anno 2014, di cui 99 milioni di euro per le finalità di cui al comma 1, dell'articolo 3, del decreto legge n. 67 del 1997, relativo agli interventi in favore del comune e della provincia di Napoli e del comune di Palermo, ed un milione di euro per la concessione di un contributo ai comuni con meno di 50.000 abitanti per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale da almeno otto anni così come previsto dall'articolo 2, comma 552, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008).

Comma 7- La disposizione è diretta a modificare l'articolo 81, comma 32 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al fine di superare la Procedura di infrazione 2013/4009 concernente la non conformità della disposizione che limita il contributo previsto dalla Carta Acquisti ai soli residenti di cittadinanza italiana con la Direttiva 2003/109/CE. Pertanto, al fine di superare le censure della Commissione UE si rende necessario estendere la concessione della Carta Acquisiti ai cittadini comunitari ovvero familiari di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. La norma prevede altresì il rifinanziamento del fondo relativo al programma carta acquisti di cui all'art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge n.112/2008 per l'anno 2014. La disposizione prevede inoltre che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sia determinata una quota del Fondo da riservare all'estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione di cui all'articolo 60 del DL n. 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di prosecuzione del programma carta acquisti, di cui all'articolo 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, in funzione dell'evolversi delle sperimentazioni in corso, nonché il riparto delle risorse ai territori coinvolti nell'estensione della sperimentazione di cui al presente comma.
In ogni caso si fa presente che le erogazioni effettuate non potranno superare lo stanziamento che si configura come un limite di spesa sia con riferimento al programma carta acquisti, c.d. "ordinaria" sia con riferimento alla sperimentazione di cui all'articolo 60 del DL n. 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012
Pertanto dalla disposizione conseguono maggiori oneri, sia in termini di SNF (saldo netto da finanziare) sia in termini di indebitamento netto (maggiori prestazioni sociali), pari a 250 mln di euro per l'anno 2014.

Comma 8 -La disposizione è finalizzata all'incremento di 10 milioni di euro annui dal 2014 al 2016 delle risorse da iscrivere sul Fondo nazionale contro la violenza di genere istituito all'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Le risorse sono necessarie a garantire la prevenzione e il contrasto e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica; in particolare, i nuovi finanziamenti saranno utilizzati per la creazione di rifugi adeguati, facilmente accessibili ed in numero sufficiente per offrire un alloggio

sicuro alle vittime di violenza domestica, per la creazione di centri per le vittime della violenza sessuale e degli stupri, nonché per l'assistenza continua, gratuita e telefonica alle vittime di violenza.

Comma 9 -Il Ministero della salute è competente dal 1980 in materia di assistenza sanitaria da e per l'estero, cioè di "mobilità sanitaria" internazionale.

Per far fronte alle seguenti attività:

- regolazione dei rapporti economici finanziari con gli Stati dell'UE in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero in applicazione dei regolamenti comunitari;
- regolazione dei rapporti economici finanziari derivanti dagli accordi bilaterali in materia di assistenza sanitaria con gli Stati non appartenenti all'UE.

Lo stanziamento è incrementato di euro 121 milioni per l'anno 2014.

Comma 10 - La decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 3 settembre 2013 ha stabilito che gli arretrati relativi alla rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui all'indennizzo ex lege 210/1992 devono essere erogati dal momento del riconoscimento dell'indennizzo. Detto dispositivo stabilisce che *"l'Italia, in cooperazione con il Comitato dei Ministri, dovrà fissare entro 6 mesi dall'esecutività della sentenza, un termine di natura obbligatoria nel corso del quale si impegna a garantire ,attraverso misure giuridiche ed amministrative appropriate, la realizzazione effettiva e rapida dei diritti in oggetto, specificamente attraverso il pagamento della rivalutazione dell'IIS a tutti i beneficiari dell'indennità di cui alla L.210/92 a partire dal momento in cui quest'indennità è stata riconosciuta e indipendentemente dal fatto che l'interessato abbia o meno introdotto un apposito procedimento"*.

A seguito della pronuncia della Corte Costituzionale con la sentenza 293/2011, si è provveduto all'adeguamento dell'indennizzo vitalizio di circa 9.000 soggetti beneficiari della legge 210/92 di competenza statale che, pertanto, percepiscono a decorrere dal 2012 l'indennizzo rivalutato anche per la componente IIS. La citata decisione della Corte Europea determina un ulteriore fabbisogno di finanziamento per i 9.000 indennizzati di competenza statale.

A tal fine lo stanziamento è incrementato di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Comma 11 - La norma dispone il rifinanziamento del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 , n. 134 per l'importo di 5 milioni di euro per l'anno 2014.

Articolo 8
(Norme in materia di interventi UE)

Comma 1 - Alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014/2020, a valere sulle risorse dei fondi strutturali, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP), a titolarità delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, concorre il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, nella misura massima del 70% degli importi previsti nei piani finanziari dei singoli programmi. La restante quota del 30% fa carico ai bilanci delle Regioni e

delle predette Province Autonome, nonché degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti ai programmi.

Comma 2 Per gli interventi di cui al comma 1, a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica si provvede, integralmente, con le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

Comma 3 Il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 concorre, nei limiti delle proprie disponibilità, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali UE 2014/2020, inseriti nell'ambito della programmazione strategica definita con l'Accordo di partenariato 2014/2020 siglato con le Autorità comunitarie. Al fine di massimizzare le risorse destinabili agli interventi complementari di cui al presente comma, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli stessi con risorse a carico dei propri bilanci.

Comma 4 Il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 è autorizzato, nel limite di 500 milioni di euro annui a valere sulle proprie disponibilità, a concedere anticipazioni delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca, nonché dei programmi complementari di cui al comma 3 del presente articolo. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse UE in favore del programma interessato. Per la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa. Per i programmi complementari, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote riconosciute per ciascun programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa.

Comma 5 Il recupero, nei confronti delle Amministrazioni e degli altri Organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime Amministrazioni ed Organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione.

Comma 6 Il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014/2020, a valere sui Fondi strutturali, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP), nonché degli interventi complementari previsti nell'ambito dell'Accordo di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione della legge n. 183/1987, ai sensi del comma 3 del presente articolo, è assicurato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE, attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo. A tal fine, le Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano assicurano, per gli interventi di rispettiva competenza, la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello di singolo progetto, secondo le specifiche tecniche definite congiuntamente tra il MEF – IGRUE e le Amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento per i singoli Fondi (FESR, FSE, FEASR, FEAMP).

Comma 7 All'art. 5, comma 2, del decreto Legislativo 30 giugno 2011, n. 123 è aggiunta la seguente lettera:

h) contratti passivi, convenzioni, decreti ed altri provvedimenti riguardanti interventi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione europea, ovvero aventi carattere di complementarietà rispetto alla programmazione UE, giacenti sulla contabilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5, della legge n. 183/1987. Restano ferme le disposizioni della legge 1041/1971 per la rendicontazione dei pagamenti conseguenti agli atti assoggettati al controllo di cui al periodo precedente.

Comma 8 Le amministrazioni statali titolari di programmi di sviluppo cofinanziati con fondi comunitari che intendano ricorrere ad una centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le acquisizioni di beni e di servizi finalizzate all'attuazione degli interventi relativi ai detti programmi si avvalgono di Consip S.p.A., stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti. Le restanti amministrazioni titolari di programmi di sviluppo cofinanziati hanno facoltà di avvalersi di Consip ai sensi e con le modalità di cui al precedente periodo.

Comma 9 A valere sulle disponibilità del fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, sono destinate, fino al limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, risorse a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri, in coerenza ed a complemento della politica di cooperazione dell'Unione europea. Le somme annualmente individuate sulla base delle azioni finanziabili ai sensi del presente comma, sono versate dal fondo di rotazione all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al pertinente capitolo di spesa del Ministero degli Affari Esteri che provvede al relativo utilizzo in favore delle azioni stesse.

Comma 10 - La normativa dispone che al pagamento delle somme di denaro conseguenti alle pronunce di condanna emesse nei confronti dello Stato per mancato o ritardato recepimento nell'ordinamento di direttive o di altri provvedimenti dell'Unione europea la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a valere sullo stanziamento appositamente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; prevede, altresì, che nei confronti dei relativi titoli giudiziari si applicano le disposizioni previste dalla normativa citata in materia di esecuzione forzata, in particolare riguardanti l'impignorabilità e le procedure relative.

Dal presente articolo non derivano oneri per la finanza pubblica.

Articolo 9
(Rifinanziamento di esigenze indifferibili e ulteriori interventi)

Comma 1 - La disposizione prevede, ai fini della proroga per l'anno 2014 della partecipazione italiana a missioni internazionali di pace, l'integrazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di 765 milioni di euro per l'anno 2014, con pari effetti su tutti i saldi di finanza pubblica.

Comma 2 - La disposizione permette, in combinato disposto al rifinanziamento previsto in Tabella E per 300 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015, aggiuntivi rispetto all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 bis, comma 1 del decreto legge 43 del 2013, la prosecuzione degli interventi relativi alla ricostruzione privata nei comuni dell'Aquila e del cratere del sisma 2009, tenuto conto che delle maggiori esigenze che si concentreranno negli anni indicati.

In analogia a quanto già previsto con la citata disposizione, al fine di permettere un'erogazione dei contributi coerente con i profili di spesa effettivi, si prevede la presentazione da parte degli enti locali del fabbisogno per il 2014 unitamente alla dimostrazione dell'utilizzo delle risorse

disponibili. Ciò permetterà al CIPE, sempre in analogia a quanto previsto dalle norme vigenti, previa valutazione dei risultati del monitoraggio e delle esigenze, di attribuire i contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione secondo precisi cronoprogrammi.

La norma non comporta effetti finanziari ulteriori rispetto alla legislazione vigente e all'incremento previsto in Tabella E.

Comma 3 - Il comma 4 autorizza la spesa di **7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015** per interventi di ricostruzione di conto capitale nei comuni della Regione Calabria e Basilicata (Pollino) colpiti dagli eventi sismici del 26 ottobre 2012. I relativi pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno.

Comma 4 - La norma prevede il rifinanziamento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'importo di 150 milioni di euro per l'anno 2014.

Comma 5 - La disposizione prevede il rifinanziamento degli interventi di sostegno in favore delle scuole non statali, autorizzando la spesa di 220 milioni di euro per l'anno 2014.

Comma 6 - Prevede l'istituzione di un fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria con dotazione di 50 milioni di euro per il 2014, 40 milioni di euro per il 2015 e 30 milioni di euro per il 2016. Il fondo sarà destinato ad incentivare l'innovazione tecnologica e digitale, a promuovere l'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media ed a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali.. Con successivo DPCM sarà definita, previa ricognizione annuale delle specifiche esigenze di sostegno delle imprese, la ripartizione delle risorse del predetto Fondo.

Comma 7 - Il primo periodo autorizzata una spesa di parte corrente, per l'importo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, con pari effetti su tutti i saldi di finanza pubblica per garantire il funzionamento della flotta aerea antincendio del **Corpo forestale dello Stato**.

Il secondo periodo ha lo scopo di favorire il reimpiego delle risorse derivanti dall'alienazione dei velivoli della flotta di Stato, da dismettere a seguito dell'adozione della direttiva del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 agosto 2013, prot. UV/IV.1/2180/2013 concernente "Revisione del trasporto aereo di Stato".

Le risorse derivanti dalla vendita sono utilizzate per il potenziamento della flotta aera di Stato destinata all'attività di spegnimento degli incendi boschivi mediante riassegnazione delle somme nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Comma 8 - La disposizione autorizza la spesa di 40 milioni per l'anno 2014, per la prosecuzione degli interventi di cui all'art.24, comma 74 del decreto-legge 1 luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto, n.102. Gli interventi in esame prevedono l'impiego delle Forze Armate e comportano il sostenimento di spese di parte corrente.

Comma 9 -Per l'anno 2014, viene rifinanziato per l'importo di 50 milioni di euro il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 616 del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010), finalizzato alla tenuta in efficienza dello strumento militare, mediante interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, per assicurare l'adeguamento delle capacità operative e dei livelli di efficienza ed efficacia delle componenti militari.

Comma 10 -Viene istituito nello stato di previsione della difesa, tra le spese di parte corrente, il fondo per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei Carabinieri, con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, con pari effetti su tutti i saldi di finanza pubblica.

Comma 11 - La disposizione, autorizza la spesa di euro 56.000.000 per l'anno 2014 e di euro 2.000.000 per l'anno 2015, per assicurare il tempestivo adempimento degli indifferibili impegni connessi con l'organizzazione e lo svolgimento del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea del 2014 e con il funzionamento della Delegazione per la Presidenza. Inoltre, per le iniziative connesse con il semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, di competenza di Amministrazioni centrali diverse dal Ministero degli affari esteri, è istituito presso lo stato di previsione della spesa del medesimo Ministero un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire tra i Ministeri interessati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro degli affari esteri formulata di concerto con il Ministro per gli affari europei.

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, la norma prevede che le attività, gli interventi, la gestione finanziaria e del personale posti in essere dalla Delegazione restino disciplinati dalla legge 5 giugno 1984, n. 208.

Al fine di assicurare la neutralità finanziaria della norma, con riferimento al collocamento in posizione di fuori ruolo di personale presso la Delegazione, di cui alla legge 5 giugno 1984, n. 208, all'articolo 2, comma 2, viene espressamente previsto che all'atto del collocamento in fuori ruolo del personale, e per tutta la sua durata, sono resi indisponibili un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario.

La norma consente inoltre la corresponsione al personale non dirigenziale assegnato alla Delegazione di un contributo fisso omnicomprensivo, sostitutivo di ogni altro pagamento o maggiorazione, ivi compresi gli emolumenti previsti dall'art.2 quinto e sesto periodo, in ragione di particolari e gravosi carichi di lavoro prestazioni eccedenti l'orario di lavoro ordinario, continua reperibilità telefonica/informatica e limitate possibilità di fruire di periodi di ferie (i predetti carichi di lavoro, peraltro, saranno svolti in gran parte in relazione ad eventi da realizzarsi nell'area di Milano, con conseguenti frequenti spostamenti/soggiorni al di fuori della sede abituale di lavoro, per i quali non è prevista la corresponsione di diarie). L'importo complessivo massimo stimabile per l'anno 2014 ammonta ad euro 288.516,00, mentre per l'anno 2015 è pari ad euro 192.344,00.

Per le straordinarie esigenze di servizio della Rappresentanza Permanente a Bruxelles connesse con il semestre italiano di Presidenza del Consiglio dell'Unione Europea, a valere sulle predette risorse di euro 56.000.000 è autorizzata per l'anno 2014, nei limiti di 1.032.022 euro, la spesa per l'assunzione di personale con contratto temporaneo ai sensi dell'articolo 153 del decreto del Presidente delle Repubblica 5 gennaio 1967, n, 18, in deroga ai limiti quantitativi previsti dalla medesima disposizione.

Comma 12 -La disposizione prevede la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo di Ematologia (IME). A tal fine è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, con specifico riferimento ai progetti di ricerca e alle attività soprattutto nei confronti di organismi e enti internazionali.

Comma 13 -Lo stanziamento dell'Agenzia delle entrate viene, annualmente, determinato in base al meccanismo di finanziamento previsto dall'articolo 1, comma 74, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (LF 2006).

Secondo tale normativa, l'ammontare massimo delle risorse da attribuire annualmente alle Agenzie fiscali, è determinato moltiplicando la media degli incassi dell'ultimo triennio consuntivato, rilevata dal rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato, con riferimento alle unità previsionali di base dello stato di previsione dell'Entrata indicate in un apposito elenco allegato alla legge finanziaria 2006, con le aliquote indicate dallo stesso comma 74.

Lo stanziamento dell'Agenzia delle entrate per l'esercizio 2014, così come determinato ai sensi del predetto comma 74, è pari ad euro 3.100.688.062, a fronte di un fabbisogno, comunicato dal Dipartimento delle finanze di euro 3.396.000.000. Lo squilibrio è dovuto congiuntamente alla contrazione del gettito medio delle entrate e ad un aumento dei costi di intermediazione del sistema delle riscossioni delle imposte, anche di tipo locale, mediante compensazione F24.

L'incremento dello stanziamento dell'Agenzia, pari a 100 milioni di euro, è necessario a garantire alla stessa un fabbisogno minimo per lo svolgimento dei compiti istituzionali, tenuto conto del processo di razionalizzazione delle spese e della natura fissa delle spese di intermediazione a legislazione vigente.

Comma 14 -La disposizione autorizza la spesa di 20 milioni per l'anno 2014 e di 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019, da destinare alla realizzazione della riforma del catasto in attuazione della delega in materia fiscale.

Comma 15 -La disposizione prevede l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, al fine di rimborsare le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato per il biennio 2012-2013, da parte di enti ed organismi pubblici, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale del 5 giugno 2013 n 116, che ha dichiarato incostituzionale il disposto di cui all'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, concernente il c.d. contributo di perequazione.

Comma 16 - Le norme in esame sono tese da un lato alla razionalizzazione dei costi della giustizia, e, dall'altro a reperire risorse aggiuntive da destinare prioritariamente all'assunzione del personale di magistratura ordinaria vincitore di concorso nell'anno 2013, intervenendo sulla disciplina del diritto forfettario di notifica di cui all'articolo 30 del T.U. Spese di giustizia.

Attraverso l'introduzione dell'articolo 106 bis del citato T.U., si prevede l'abbattimento di 1/3 dei compensi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato nei casi di patrocinio a spese dello Stato.

In tal senso è possibile stimare in circa euro 10 milioni il risparmio di spesa annuo che potrà essere conseguito sul capitolo delle spese di giustizia di questo ministero (Cap. 1360).

Il diritto forfettario di cui all'art. 30 del DPR 115/02 viene riscosso con le stesse modalità con cui viene assolto il contributo unificato con emissione della marca (con la lottomatica) presso i rivenditori autorizzati (es. tabacchi).

L'importo attuale del diritto in questione è forfettizzato e pari ad 8 euro ed il relativo pagamento viene assolto con le stesse modalità previste per l'imposta di bollo e affluisce sul capitolo erariale previsto per tale imposta.

Per il contributo unificato invece vi è uno specifico capitoli di entrata (3321).

L'importo di 8 euro viene assolto per tutti procedimenti civili con eccezione dei procedimenti esenti da ogni spesa e tassa ed è previsto anche per i ricorsi concernenti l'opposizione a sanzioni amministrative. L'intervento in esame prevede l'incremento del diritto forfettizzato da 8 a 27 euro.

STIMA DEL MAGGIOR GETTITO IN CASO DI AUMENTO DEL DIRITTO FORFETTARIO DA 8 A 27 EURO

Numero dei procedimenti civili che oggi scontano il diritto forfettario: 2.300.000

Differenza importo diritto forfettario 27 euro-8 euro = 19 euro
Maggior gettito 2.300.000 procedimenti X 19 euro = 43.700.000 euro
La previsione di maggior gettito viene quantificata in un ammontare complessivo di 43,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
Si ipotizza di poter utilizzare tale gettito annuo per la copertura delle spese connesse all'assunzione del personale di magistratura ordinaria vincitore di concorso nell'anno 2013 bandito con D.M. 21 settembre 2011 per n. 370 unità.
Considerato che il contingente di personale per il quale è stata autorizzata l'assunzione da turn over risulta pari a 23 unità (pari al 20 per cento di 115 unità cessate), la cui copertura è prevista con gli ordinari stanziamenti di bilancio, la quota per la quale occorre trovare specifica copertura finanziaria risulta pari a 331 unità (stima effettuata sulla base degli ammessi agli orali).
I relativi oneri stipendiali, calcolati sulla base di n. 331 unità e che tengono conto degli ultimi adeguamenti ISTAT di cui al D.P.C.M. 8 marzo 2013, ammontano per il triennio 2014-2016 ad euro 18,58 milioni per l'anno 2014, ad euro 25,26 milioni per l'anno 2015 e ad euro 31,19 milioni per l'anno 2016.

La relativa specifica con la proiezione decennale degli oneri stipendiali è allegata al presente documento.

	DATI UNITARI								ONERE COMPLESSIVO	
Anno	Stipendio	I.I.S.	Speciale Indennità art. 3 L.27/81	Rateo 13a	8,5% Rit. IRAP	24,20 % Rit. Tesoro (Stipendio + IIS + art.3 L.27/81)	5,68% Rit. Opera Previdenza (Stipendio + 13a)	3,408% Opera Previdenza (IIS)	Importo Lordo unitario p.a.	Oneri PA per n. 331 unità
2014	22.738,12	9.638,22	5.905,77	2.698,03	3.483,31	9.917,19	1.399,15	355,84	56.135,63	18.580.893,53
2015	30.950,54	11.789,68	9.449,22	3.561,68	4.738,85	13.491,77	1.904,49	435,27	76.321,50	25.262.416,50
2016	38.280,14	12.237,34	14.173,84	4.209,79	5.856,59	16.674,07	2.355,50	451,80	94.239,07	31.193.132,17
2017	39.045,74	12.237,34	14.173,84	4.273,59	5.927,10	16.874,79	2.402,62	451,80	95.386,82	31.573.037,42
2018	52.949,53	12.992,98	14.173,84	5.495,21	7.276,98	20.718,00	3.258,16	479,70	117.344,40	38.840.996,40
2019	55.795,22	13.144,10	14.173,84	5.744,94	7.552,94	21.503,66	3.433,27	485,28	121.833,25	40.326.805,75
2020	56.314,86	13.144,10	14.173,84	5.788,25	7.600,79	21.639,89	3.465,24	485,28	122.612,25	40.584.654,75
2021	57.643,04	13.144,10	14.173,84	5.898,93	7.723,09	21.988,10	3.546,97	485,28	124.603,35	41.243.708,85
2022	59.502,49	13.144,10	14.173,84	6.053,88	7.894,32	22.475,58	3.661,39	485,28	127.390,88	42.166.381,28
2023	60.830,67	13.144,10	14.173,84	6.164,56	8.016,62	22.823,79	3.743,11	485,28	129.381,97	42.825.432,07

data presunta di assunzione 1 marzo 2014

Comma 17 - La norma in esame prevede la proroga dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari attualmente in servizio, il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2013, nonché

dei giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2015, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015.

Si evidenzia al riguardo che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le risorse finanziarie complessive necessarie alla corresponsione delle indennità ai magistrati onorari presso il tribunale ordinario e la procura della Repubblica, nonché dei giudici di pace, sono iscritte annualmente nel bilancio di previsione di questa amministrazione sul capitolo 1362 (Dipartimento per gli affari di giustizia) che già prevede, a legislazione vigente, e nel disegno di legge di bilancio per l'anno 2014, gli stanziamenti necessari alla copertura integrale degli emolumenti da corrispondere a tutti i componenti della magistratura onoraria attualmente in servizio.

In particolare si segnala che il capitolo 1362 presenta uno stanziamento di 147,84 milioni di euro nel disegno di legge di bilancio 2014.

Comma 18 -La norma dispone che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, si provveda all'incremento dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura, come determinati nell'Allegato 1 al Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 26 febbraio 2002, nei limiti di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni di euro per l'anno 2015, di 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Di conseguenza, si avrà un incremento delle assegnazioni concesse agli aventi diritto per i valori medi standardizzati, espressi in "*l/ha*", indicati nel citato allegato.

Ai fini della determinazione degli incrementi dei quantitativi contingentati di gasolio agricolo ad aliquota agevolata, occorre incrementare di **0,37%** i consumi medi standardizzati per l'anno 2014 (pari al limite di 4 milioni di spesa), di **1,94%** i consumi medi standardizzati per l'anno 2015 (pari al limite di 21 milioni di spesa) e di **1,48%** i consumi medi standardizzati dall'anno 2016 (pari al limite di 16 milioni di spesa).

Comma 19 -Al fine di rifinanziare il fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolosaccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, viene previsto che a valere sulle disponibilità del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, l'importo di 5 milioni di euro è versato all'entrata del bilancio dello Sato nell'anno 2014 ed è riassegnato al predetto capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Comma 20 - Viene prevista l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 107.631.245 euro per l'anno 2014, da ripartire contestualmente tra le finalità di cui all'elenco 1 allegato alla presente legge, con un unico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Comma 21 - La disposizione è diretta garantire la diffusione della pratica sportiva mediante la costruzione di nuovi impianti sportivi o la ristrutturazione di quelli già esistenti.

A tal fine, la dotazione del Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.134 è rifinanziato di 10 milioni di euro per l'anno 2014, 15 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per l'anno 2016.

Comma 22 - La disposizione autorizza la spesa di **10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015** per prorogare, per il medesimo anno, la convenzione con il Centro di produzione Spa.
Commi da 23 a 26 - L'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n.388 ha istituito un Fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente. Le risorse del suddetto Fondo sono state utilizzate per il programma per l'informatizzazione della normativa vigente. Nell'ambito di tale programma è stato realizzato in particolare il Portale denominato "Normattiva", il quale si propone di fornire un servizio che consenta ai cittadini l'accesso libero e gratuito, attraverso internet, alla normativa vigente ed al legislatore strumenti di supporto per la produzione e la semplificazione normativa.
Le modalità di esecuzione del sopra citato programma sono state regolamentate con il d.P.C.M. 24 gennaio 2003.
L'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n.9, ha stabilito, tra l'altro, che le Amministrazioni di Camera e Senato collaborino all'attuazione delle suddette iniziative e che sia assicurata la convergenza presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri di tutti i progetti di informatizzazione e di classificazione della normativa statale e regionale, in cooperazione con la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.
In attuazione di quanto sopra, la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) hanno stipulato, in data 8 ottobre 2009, un accordo, di durata quinquennale, con il quale le parti si sono impegnate a collaborare, assumendo ciascuna le obbligazioni di competenza per la realizzazione del Portale "Normattiva".
In tale accordo è stato previsto che per lo "start up" del Portale vengano corrisposte risorse pari ad euro 3.035.500,00 (esclusa IVA) e per la gestione (acquisizione e multivigenza) e l'ulteriore realizzazione di implementazione del Portale stesso, comprendente solamente gli atti normativi numerati dal 1946 ad oggi, venga corrisposto un canone annuo forfettario pari ad euro 497.500 (esclusa IVA).
Il Portale "Normattiva", così come realizzato ad oggi, garantisce quotidianamente circa 30.000 accessi nei giorni lavorativi, costituendo, pertanto, un servizio pubblico di fondamentale rilievo, anche ai fini della trasparenza dell'azione normativa.
E' necessario, pertanto, garantire un finanziamento stabile sia per la gestione ordinaria, comprendente l'acquisizione e l'aggiornamento in multivigenza degli atti normativi, che per il completamento e lo sviluppo del Portale.
In particolare, è necessario completare la banca dati con gli atti normativi numerati dal 1861 al 1945, con gli atti non numerati e con la classificazione dei testi secondo i descrittori estratti dal THESAURUS EUROVOC, adottato nell'ambito dell'Unione europea, nonché di integrare il Portale con gli atti normativi in multivigenza regionali.
A tal fine la disposizione recata dal **comma 23** prevede che il Fondo di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, destinato esclusivamente al Portale "Normattiva", sia incrementato di euro 1,5 milione per il 2014, di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 durante i quali realizzare l'implementazione sopra descritta, e di euro 800 mila annui a partire dall'anno 2017 per la gestione ordinaria e per le attività di miglioramento del sito.
Il **comma 25** istituisce un apposito fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzato alle trasmissioni telematiche tra organi costituzionali, per assicurare la completa informatizzazione

della formazione degli atti normativi e delle deliberazioni adottate dal Consiglio dei Ministri, nonché ad alimentare la Gazzetta Ufficiale. Il fondo è costituito con una dotazione complessiva pari a 1,5 milioni di euro, di cui 200.000 euro per l'anno 2014, 400.000 euro per l'anno 2015, 300.000 euro per l'anno 2016 e 200.000 dall'anno 2017 all'anno 2019.

Comma 27 - Gli effetti finanziari, pari complessivamente a circa 986 mila euro, delle norme derogatorie previste nel presente comma, quantificati come mancati risparmi in termini di fabbisogno ed indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, trovano corrispondente copertura negli stanziamenti dei capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri destinati al sostenimento degli oneri derivanti dall'acquisto e manutenzione delle autovetture (capitolo n. 1613) e di quelli relativi all'acquisto di mobili ed arredi (capitolo n. 7248). Tali effetti sono così quantificati:

- per quanto concerne l'acquisto di mobili ed arredi, viene valutato il mancato risparmio, pari ad euro 308.271,96, corrispondente all'ottanta per cento della media delle spese sostenute negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili ed arredi all'estero, poiché il limite vigente è fissato al venti per cento di tale somma;
- per quanto concerne la deroga al divieto di acquisto delle autovetture, viene computato l'intero ammontare speso nell'anno 2011 (anno di riferimento per il calcolo del limite) per l'acquisto di autovetture da parte degli uffici all'estero, pari ad euro 285.522,98;
- per quanto attiene, infine, al limite di spesa per l'esercizio e la manutenzione delle autovetture, viene valutato il mancato risparmio corrispondente al cinquanta per cento della spesa sostenuta nel 2011 per tale finalità, poiché il limite vigente è fissato al cinquanta per cento dello stesso ammontare; l'importo da decurtare è pari ad euro 392.612,25.

Titolo III – Razionalizzazione della spesa pubblica

Articolo 10
(Razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche)

Commi da 1 a 3 - I commi da 1 a 3 prevedono interventi di razionalizzazione della spesa finalizzata all'erogazione dei contributi statali previsti ex legge 534 del 1996 "Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali. Le disposizioni sono volte a ridefinire, attraverso lo strumento normativo del regolamento governativo di delegificazione, le modalità di assegnazione delle risorse, già destinate al settore degli Istituti culturali e delle riviste di elevato valore culturale, con l'individuazione di criteri più stringenti e con l'obiettivo di evitarne la parcellizzazione. **Dall'attuazione dei citati commi non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Comma 4 - Modifica l'art. 25 della legge n. 416 del 1981, prevedendo che il riconoscimento ad una pubblicazione dell'elevato valore culturale possa essere accompagnata genericamente da premi e non da contributi in denaro. In particolare il premio può assumere la veste di menzioni speciali non accompagnate da apporto economico. **La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**

Comma 5 - Le disposizioni sono volte ad introdurre modifiche ai **commi 222, 222-bis e 224** dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recanti, in particolare, norme per l'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio.

L'integrazione apportata al **comma 222** è, sostanzialmente, finalizzata, da un lato, ad obbligare le Amministrazioni dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a valutare, ai fini dell'assunzione di immobili in locazione passiva a condizioni economicamente più vantaggiose per l'Erario, soluzioni allocative maggiormente delocalizzate; dall'altro lato, a superare le criticità emerse in sede applicativa della norma e riferite al processo di elaborazione del piano di razionalizzazione degli spazi delle Amministrazioni stesse, meglio dettagliando le fasi di definizione del medesimo processo.

Ciò, in linea con le contingenti e stringenti esigenze di contenimento della spesa pubblica, che impongono di dare maggior impulso all'applicazione di funzionali criteri di selezione degli immobili da assumere in locazione passiva, recependoli in un provvedimento normativo. Peraltro, rispetto al passato, emerge con maggiore evidenza la necessità di prediligere gli immobili maggiormente delocalizzati, per i quali, in genere, sono previsti canoni più contenuti rispetto ai cespiti ubicati nelle zone centrali delle città.

L'intervento modificativo riguardante il **comma 222-bis**, ponendo a carico delle suddette Amministrazioni dello Stato l'obbligo di comunicare all'Agenzia del Demanio i dati e le informazioni relativi ai costi per l'uso degli immobili di proprietà statale e di terzi utilizzati dalle medesime, si pone l'obiettivo di implementare i risparmi in termini di spesa pubblica, mediante l'identificazione di eventuali e possibili azioni di efficientamento. La comunicazione degli indicatori di *performance* individuati dall'Agenzia del Demanio viene rimessa a quest'ultima, con prevedibili effetti positivi sulle modalità di raccolta dei dati nonché di semplificazione e accelerazione delle pertinenti procedure amministrative.

Infine, con la modifica riguardante il **comma 224** viene previsto che, fatto salvo quanto stabilito dal comma 222-bis, sesto periodo, i risparmi di spesa derivanti dai commi 222 e 222-bis e le maggiori entrate rivenienti dal comma 223 affluiscono al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Le disposizioni in rassegna non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le stesse risultano, al contrario, suscettibili di determinare risparmi di spesa, allo stato non quantificabili, sia in termini di locazioni passive, sia in termini di riduzione del costo totale di occupazione degli edifici, nonché di comportare effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, stante la prevista destinazione delle maggiori risorse disponibili alla riduzione del debito pubblico.

Comma 6 - La disposizione prevede una delega al Governo per definire un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici, al fine di consentire introiti per il periodo 2014-2016 non inferiori a euro 500 milioni annui, con corrispondenti effetti positivi sui saldi di finanza pubblica.

Comma 8 - Viene disposto che i Programmi di spesa, iscritti nello stato di previsione del Ministero della difesa e relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono rideterminati in maniera tale da conseguire risparmi di spesa, anche in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Commi 9 e 10 - La disposizione elimina l'autonomia contabile del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sopprimendo l'articolo 29-bis, in base al quale "il Consiglio di presidenza provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La gestione si svolge in base al bilancio di previsione e a rendiconto consuntivo soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio e il rendiconto sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".

Si attribuisce al consiglio di presidenza, altresì, la gestione delle spese per il pagamento dei compensi ai propri componenti, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e finanze.

Si prevede, infine, che alle spese di funzionamento del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria si provveda con le risorse umane, materiali e finanziarie iscritte a legislazione vigente nel Programma "Giustizia tributaria" della Missione "Giustizia".

Alla norma non vengono associati effetti sui saldi di finanza pubblica.

Commi 11-14 -La norma prevede a decorrere dall'anno 2014 una riduzione degli stanziamenti del fondo per le elezioni politiche, amministrative, del parlamento europeo e dei referendum di 100 milioni di euro. La norma prevede, inoltre, che a decorrere dallo stesso anno, le elezioni sopra elencate si svolgano in un'unica giornata. Lo svolgimento delle elezioni in un'unica giornata, consentirà una riduzione delle spese variabili legate al numero di giornate di voto. Tali spese riguardano prevalentemente il presidio e tutte le spese necessarie per assicurare il funzionamento dei luoghi deputati alle votazioni.

La norma prevede inoltre che con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, siano stabiliti ulteriori criteri e misure per il conseguimento del risparmio anche attraverso la riduzione delle singole voci di spesa e la conseguente rideterminazione dei limiti massimi di spesa per sezione elettorale. Le principali componenti di spesa riguardano le spese per lo straordinario effettuato dal personale addetto ai servizi elettorali e il compenso ai componenti dei seggi elettorali, le spese relative alle forze di polizia, la stampa del materiale elettorale e le spese necessarie per assicurare il voto degli elettori all'estero. Tali componenti di spesa costituiranno le leve attraverso le quali il decreto dovrà intervenire per assicurare il raggiungimento del risparmio previsto.

Comma 15 -La disposizione prevede che, entro il 1° gennaio 2015, tutte le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa debbano avvalersi, per il pagamento al personale delle competenze fisse ed accessorie, delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi. Per le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, l'invio dei dati mensili di cui all'art. 1, comma 447, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, cessa in corrispondenza della prima mensilità per il cui pagamento ci si avvale dei predetti sistemi informatici.

La disposizione in esame non comporta oneri per la finanza pubblica.

Commi 16 e 17 - La disposizione in argomento prevede che, dal 1° gennaio 2014, il Garante del contribuente, organo operante in piena autonomia, coincide, senza oneri a carico della finanza pubblica, con il Presidente della Commissione tributaria regionale (o di 2° grado) nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate. Nel contempo, decadono i Garanti già operanti.

L'effetto è di mantenere l'attuale livello di servizi al contribuente, riducendo gli organi amministrativi e conseguendo dei risparmi di spesa.

Attualmente, il numero dei Garanti del contribuente ammonta a 21, aventi sede in ciascuna direzione regionale e direzione provinciale delle province autonome di Trento e Bolzano dell'Agenzia delle Entrate. I Garanti, anche se non hanno un propria struttura autonoma, si avvalgono del personale messo a disposizione dell'amministrazione finanziaria.

Sotto il profilo finanziario, va considerato che il compenso mensile per ciascun Garante è fissato in circa € 2.800,00 al lordo delle imposte e al netto dell'IRAP a carico dell'amministrazione, per cui l'onere annualmente derivante dalla corresponsione dei compensi sulla base della normativa vigente è quantificabile in circa € 765.000,00, cui sono da aggiungersi circa € 35.000,00 di spese di viaggio, per un totale stimato di € 800.000,00.

Ciò posto, atteso che la norma non prevede per i Presidenti delle Commissioni tributarie regionali (e delle Commissioni tributarie di secondo grado delle Province autonome di Trento e Bolzano) la corresponsione di compensi aggiuntivi per lo svolgimento delle nuove attribuzioni, la disposizione in discorso risulta foriera di un risparmio di spesa quantificabile in circa € 800.000,00.

Inoltre, dovrebbe conseguirsi anche un'ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse umane, per il venir meno di un ufficio a sé stante.

Comma 18 - La legislazione vigente assegna ai Centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF) un compenso per le attività svolte a favore dei contribuenti, annualmente adeguato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'Istat.

La disposizione in esame, propone di prorogare per gli anni 2015 e 2016 la sospensione dell'adeguamento Istat già in vigore per gli anni 2011, 2012 e 2013 (L. n. 183/2011 art. 4 comma 32), al fine del contenimento della spesa registrata negli ultimi anni, in concomitanza di scarsità di risorse. Si stima che la sospensione dell'adeguamento ISTAT, determina_un corrispondente risparmio di spesa quantificato in circa 6 mln per l'anno 2015, ed euro 10.640.000 a decorrere dall'anno 2016

Comma 19 - La disposizione prevede la soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 228/2012, con conseguente definanziamento del fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze a decorrere dall'anno 2015, destinato ad esentare dall'IRAP, a decorrere dal 2014, le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegano anche in locazione beni strumentali di ammontare massimo determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Dalla disposizione derivano effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, corrispondenti alla **riduzione della dotazione del fondo medesimo, iscritto nel bilancio a legislazione vigente per 82,6 milioni di euro per l'anno 2015 e 192,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.**

Comma 20 - La disposizione prevede la soppressione, a decorrere dall'anno 2014, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 228/2012, con conseguente definanziamento del fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tenuto anche conto del mancato conferimento degli immobili dello Stato previsto dalla richiamata normativa, come risulta dalla nota di aggiornamento del DEF, che conseguentemente ha provveduto ad aggiornare i tendenziali in termini di spesa per interessi, dalla disposizione derivano effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, corrispondenti alla riduzione della dotazione del fondo medesimo, iscritto nel bilancio a legislazione vigente **(sul cap. 3074/MEF) per 637 milioni di euro per l'anno 2014, 583,8 milioni di euro per ciascuno l'anno 2015 e 633,8 milioni di euro decorrere dall'anno 2016.**

Commi 21 e 22 - La disposizione introduce modifiche all'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e all'articolo 1, comma 523, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, contenenti misure finanziarie compensative tra le Autorità indipendenti.

Relativamente all'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si introduce un ulteriore periodo, avente natura derogatoria al preesistente ultimo periodo del citato comma 241, con cui viene previsto l'obbligo a carico della sola Autorità garante della concorrenza e del mercato di provvedere alla restituzione, entro il 31 gennaio 2014, delle somme già ricevute nell'anno 2012, ai sensi del primo periodo del comma 241, alle Autorità contribuenti e nello specifico IVASS (ex ISVAP), Autorità per l'energia elettrica e il gas euro, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le restanti somme dovranno essere restituite dall'AGCM alle predette Autorità contribuenti, in dieci annualità costanti da erogare entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2015.

Per quanto riguarda il comma 523, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si prevede un nuovo testo rispetto a quello vigente che disponeva l'applicazione anche per gli anni 2013-2015 delle disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 241, dell'articolo 2 della legge n. 191/2009.

La nuova formulazione, introduce tra le Autorità contribuenti la CONSOB, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, e prevede per gli anni 2014 e 2015 il versamento a favore:

-dell'Autorità di cui al codice in materia di protezione dei dati personali (Garante per la protezione dei dati personali) delle seguenti somme per ciascun anno:

2 milioni di euro a carico dell'IVASS (ex ISVAP)
2 milioni di euro a carico dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas
2 milioni di euro a carico dell' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
2 milioni di euro a carico dell' Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
2 milioni di euro a carico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato
2 milioni di euro a carico della CONSOB

-della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali delle seguenti somme per ciascun anno:

0,17 milioni di euro a carico dell'IVASS (ex ISVAP)
0,17 milioni di euro a carico dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas
0,17 milioni di euro a carico dell' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
0,17 milioni di euro a carico dell' Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
0,17 milioni di euro a carico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato
0,17milioni di euro a carico della CONSOB
0,98 milioni di euro a carico della Commissione di vigilanza sui fondi pensione

Le disposizioni in rassegna non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si tratta esclusivamente di una rimodulazione di trasferimenti di risorse tra i bilanci delle Autorità indipendenti.

Comma 23 - In considerazione della specifica *governance* e delle tipologie di controlli già previsti per gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, con la presente disposizione si individua il contributo annuo che gli enti richiamati

devono versare in una misura tale da assicurare comunque gli importi attualmente previsti ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.L. n. 95/2012 e dell'art. 1, commi 141 e 142, della legge n. 228/2012, quantificati in circa 800.000, che devono essere oggi versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

Il versamento è sostitutivo delle diverse limitazioni previste dal legislatore con i richiami alle amministrazioni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, della legge n. 196/2009. Le disposizioni fin qui introdotte, infatti, potrebbero limitare la funzionalità delle casse in termini di minori investimenti e di mancati controlli sui rischi e sull'evasione contributiva, compromettendo il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità previsti da ultimo all'art. 24, comma 24, del D.L. n. 201/2011.

Sulla base dei bilanci in possesso del Ministero dell'economia e finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il versamento da parte degli enti in argomento, a decorrere dall'anno 2013, è stato pari a circa 7,6 milioni di euro per i risparmi di cui all'art. 8, comma 3, del D.L. n. 95/2012, mentre quello relativo all'art. 1, commi 141 e 142, della legge n. 228/2012, è stimabile in circa 800.000 euro.

Con l'aliquota del 12 per cento sui consumi intermedi dell'anno 2010, viene garantito al bilancio dello Stato un versamento in entrata stimabile prudenzialmente in circa 9 milioni di euro, con cui viene assicurato l'apporto annuale imposto agli enti in questione ai sensi della vigente normativa e, nel contempo, rispettata la relativa autonomia organizzativa, con positivi effetti sull'efficienza degli stessi enti.

Comma 24 - La norma non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto diretta a conservare il livello di fabbisogno del 2014, presente nei tendenziali, ponendolo pari al fabbisogno di tesoreria del 2013, incrementato del 3%.

Commi 25 e 26 - La presente disposizione prevede che il capitale sociale della società Promuovi Italia s.p.a., costituita sulla base del comma 8-bis dell'articolo 12 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal comma 74 dell'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n.135 - il cui pacchetto azionario è attualmente detenuto interamente dall'ENIT - Agenzia nazionale del turismo - è trasferito al Ministero dell'economia e delle finanze, mentre il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo esercita i relativi diritti dell'azionista, d'intesa con il predetto Ministero dell'economia e delle finanze.

La finalità della norma è quella di dotare il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di una struttura di supporto e di assistenza tecnica, in ordine alla gestione di azioni mirate allo sviluppo dei sistemi turistici, nonché in merito agli interventi a sostegno dello sviluppo delle attività economiche e occupazionali della filiera dell'industria turistica e dei settori merceologici ad essa collegati. Tuttavia, nei limiti dell'attività prevalente svolta per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la società potrà svolgere anche attività in favore di altre amministrazioni pubbliche, attraverso la stipula di specifiche convenzioni con ENIT – Agenzia nazionale del turismo.

Il pacchetto azionario di proprietà dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo passa al Ministero dell'economia e delle finanze a titolo gratuito, senza alcun corrispettivo, ed il patrimonio netto dell'ENIT stesso è ridotto del valore contabile corrispondente alla partecipazione trasferita. Pertanto, l'operazione non comporta effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica, atteso che il trasferimento dei valori patrimoniali avviene tra amministrazioni rientranti nel perimetro del conto economico consolidato.

Commi 27 e 28 - Le controversie dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo si possono concludere prima di arrivare alla sentenza di condanna, con la definizione di un regolamento amichevole o con un'offerta unilaterale ritenuta congrua dalla Corte europea, ai quali consegue una pronuncia di radiazione della causa dal ruolo.

La disposizione proposta è finalizzata a consentire l'esercizio della rivalsa, prevista dall'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche per gli oneri finanziari sostenuti dallo Stato per le definizioni delle controversie CEDU che evitano una sentenza di condanna dello Stato. E' opportuno segnalare che tali definizioni, valutate sul presupposto della responsabilità dell'ente di violazioni di norme della Convenzione, comportano normalmente un esborso inferiore, da parte dello Stato, rispetto agli oneri derivanti dall'esecuzione di sentenze di condanna pronunciate ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione.

Comma 29 - La disposizione in argomento inerisce gli aspetti sostanziali e processuali connessi al subentro delle amministrazioni e enti ordinariamente competenti in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti a seguito della chiusura delle gestioni commissariali di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, comprese quelle relative ai grandi eventi.

Non si rilevano effetti finanziari negativi.

Comma 30 - La norma prevede un'autorizzazione di spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 allo scopo di proseguire nell'attività di monitoraggio e di revisione dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni e dei servizi resi, nei settori diversi dalla sanità, dalle regioni e dagli enti locali.

Comma 31 -La disposizione è diretta a ridurre dagli attuali 5 a 4 anni la durata dei corsi di specializzazione, stabilendo tuttavia la possibilità che con decreto interministeriale (da adottarsi entro il 30 marzo 2014) siano individuati singoli corsi di durata superiore, nel rispetto comunque del finanziamento previsto dalla legislazione vigente.

La disposizione consente di razionalizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie previste dalla vigente legislazione per la formazione dei medici specialisti, con ciò evitando l'insorgenza di maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Commi da 32 a 35 - La disposizione prevede, entro il 15 ottobre 2014, l'adozione di ulteriori misure di spending review, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili tali da assicurare, nel bilancio di previsione per il triennio 2015-2017 una riduzione della spesa della P.A. in misura non inferiore a 600 milioni di euro nell'anno 2015 e 1,31 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2016. Detti obiettivi peraltro, sono stati suddivisi tra le Amministrazioni statali e quelle territoriali.

Per quanto riguarda la quota statale, nelle more della definizione di suddetti interventi correttivi, al fine di tener conto degli effetti positivi derivanti sui saldi di finanza pubblica e garantire l'efficacia dell'applicazione della disposizione entro i termini previsti, è previsto che le spese rimodulabili del bilancio dello Stato siano accantonate e rese indisponibili, secondo quanto indicato nell'apposito allegato 3 alla presente legge, per gli importi di 256 milioni di euro per l'anno 2015 e 622 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

La ripartizione per Ministero degli accantonamenti di spesa tiene conto dell'incidenza delle spese predeterminate per legge e di quelle relative al fabbisogno, iscritte nel bilancio triennale a legislazione vigente 2013-2015. Restano escluse dalle citate riduzioni le spese dei Ministeri per i beni e le attività culturali e dell'istruzione, nonché le spese per la ricerca, quelle del Fondo per lo sviluppo e la coesione e dell' evento Expo Milano.

Restano nel contempo esclusi gli interventi sui quali la legge in esame ha già operato altre riduzioni, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 10, commi 36 e 37 e dell'articolo 17, commi 4 e 5.

Al fine di assicurare la necessaria flessibilità gestionale, le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica, restando precluso l'utilizzo degli accantonamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

E' altresì prevista una clausola di salvaguardia, nel caso in cui, a seguito dell'adozione dei citati interventi correttivi, si verifichi uno scostamento rispetto alle previsioni di risparmio di cui al primo periodo. In tale evenienza, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione delle suddette spese accantonate e rese indisponibili, nella misura necessaria alla copertura finanziaria dei mancati risparmi.

La norma recata al comma 34 in coerenza con le misure di razionalizzazione e di revisione della spesa determina, per il triennio 2015-2017, una riduzione della spesa degli enti territoriali che si traduce, mediante il comma 2 dell'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14, in un miglioramento dell'indebitamento netto e del fabbisogno di 344 milioni di euro per l'anno 2015 e di 688 milioni di euro per il biennio 2016-2017. Più precisamente, per gli anni 2015-2017 è posto a carico delle Regioni e delle Province autonome un miglioramento di 344 milioni di euro e, per gli anni 2016-2017, è posto a carico degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno un miglioramento di ulteriori 344 milioni di euro.

Inoltre, è previsto altresì dalla medesima disposizione che con DPCM saranno ridotte le agevolazioni, detrazioni nonché i regimi di esclusione, esenzione e favore fiscale vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, tali da assicurare maggiori entrate pari ad euro 3.000 milioni per il 2015, euro 7.000 milioni per il 2016 ed euro 10.000 milioni per il 2017. Tuttavia, tali riduzioni potranno essere ridotte nel caso di maggiori risparmi di spesa ottenuti con gli interventi di controllo e riduzione della spesa pubblica, rispetto alle stime scontate sui tendenziali di finanza pubblica.

Comma 36 -La norma dispone una riduzione di talune autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti correnti in favore di imprese, iscritte nella categoria VI della spesa del bilancio dello Stato, elencate in apposito allegato, per un importo complessivo pari ad euro 60,2 milioni di euro per l'anno 2014, 57,9 milioni di euro per l'anno 2015 e 58,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

La riduzione media è valutabile intorno al 10% degli stanziamenti complessivi delle autorizzazioni interessate, come risulta dal prospetto a seguire, che riporta anche gli estremi e le descrizioni dei capitoli e degli stanziamenti interessati alle riduzioni stesse.

Dal predetto allegato, in primo luogo, sono escluse le autorizzazioni di spesa afferenti i crediti d'imposta fruiti dalle imprese, tenuto conto che i relativi stanziamenti sono oggetto di un apposito intervento di contenimento della spesa previsto da una specifica disposizione (articolo 10, comma 13). Inoltre, in particolare, sono state escluse le spese a carattere obbligatorio destinate al pagamento di rate ammortamento mutui già attivati, contributi in conto interessi, rimborsi di spese pregressi, ripianamento perdite d'esercizio, ecc.

Ministero	Capitolo	Descrizione	autorizzazione di spesa	riduzione autorizzazione di spesa		
				2014	2015	2016 e succ.
Economia e finanze	1501	SOMMA DA CORRISPONDERE ALLE CONCESSIONARIE DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI A TITOLO DI RIMBORSO DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER LE IMPRESE EDITRICI IVI COMPRESE LE SOMME AFFERENTI AGLI ANNI PREGRESSI	Articolo 28 della legge 416 del 5 agosto 1981, n. 416	3,139	3,139	3,139
Economia e finanze	1502	SOMMA DA EROGARE ALLE POSTE ITALIANE SPA PER I SERVIZI OFFERTI IN CONVENZIONE ALLO STATO, INCLUSI I RIMBORSI EDITORIALI E QUELLI CONNESSI CON IL SERVIZIO UNIVERSALE NEL SETTORE DEI RECAPITI POSTALI IVI COMPRESI GLI IMPORTI AFFERENTI AGLI ANNI PREGRESSI	Articolo 53, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 499	29,160	29,160	29,160
Economia e finanze	1539	ESECUZIONE ACCORDO ITALO-UNGHERESE RATIFICATO CON LEGGE 440/1989 - RIMBORSO ALL'IMPRESA FERROVIE DELLO STATO SPA DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER IL TRASPORTO DELLE MERCI.	Articolo 3, comma 1, della legge 30 dicembre 1989 , n. 440	0,010	0,009	0,010
Economia e finanze	1890	SOMMA DA EROGARE ALL'ENAV S.P.A. PER I SERVIZI RESI IN CONDIZIONI DI NON REMUNERAZIONE DIRETTA DEI COSTI NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO	Legge 15 dicembre 1990, n. 385	1,817	1,817	1,817
Economia e finanze	2871	SOMMA DA EROGARE PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI CONNESSE ALLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DEL FONDO GESTIONE ISTITUTI CONTRATTUALI LAVORATORI PORTUALI	Articolo 4, comma 2 del decreto legge 30 dicembre 1997 , n. 457	0,540	0,540	0,540
Economia e finanze	2871	SOMMA DA EROGARE PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI CONNESSE ALLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DEL FONDO GESTIONE ISTITUTI CONTRATTUALI LAVORATORI PORTUALI	Articolo 9, comma 1, decreto legge 30 dicembre 1997 , n. 457	0,650	0,650	0,650
Economia e finanze	2871	SOMMA DA EROGARE PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI CONNESSE ALLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DEL FONDO GESTIONE ISTITUTI CONTRATTUALI LAVORATORI PORTUALI	Articolo 9, comma 8, del decreto legge 30 dicembre 1997 , n. 457	1,890	1,890	1,890
Economia e finanze	3855	SOMMA DA VERSARE ALLA RAI PER L'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL CANONE ANNUO DI ABBONAMENTO ALLE RADIODIFFUSIONI CONCESSA AGLI ANZIANI A BASSO REDDITO E AI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI	Articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007 n. 244	2,111	1,996	2,001
Sviluppo economico	3121	CONTRIBUTI E RIMBORSO ONERI SOSTENUTI DALLE EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE IN AMBITO LOCALE	Articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni	3,783	3,566	4,090
Sviluppo economico	2501	SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.	Articolo 1, comma 43 della legge 28 dicembre 1995, n. 549	1,201	1,322	1,366
Lavoro e politiche sociali	2180	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI A FAVORE DELL' INCREMENTO DELL' OCCUPAZIONE GIOVANILE E DELLE DONNE	Articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modificazioni ed integrazioni	1,709	-	-

Lavoro e politiche sociali	5062	SOMMA DA EROGARE AD IMPRESE, ANCHE IN FORMA COOPERATIVA, I LORO CONSORZI, GLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI, LE ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI ED I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI AZIONI POSITIVE ...	**Articolo 44 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198**	0,020	0,018	0,010
Infrastrutture e trasporti	1330	SOMME ASSEGNATE AL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO DEGLI AUTOTRASPORTATORI	**Articolo 2, comma 3 del decreto legge 28 dicembre 1998, n. 451 e successive modificazioni ed integrazioni**	7,381	7,166	7,403
Politiche agricole, alimentarie e forestali	1477	SPESE A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E ORGANISMI SPECIALIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI SVILUPPO DEL SETTORE DELLA PESCA ED IN PARTICOLARE NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE, INFORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE	**Articolo 1, comma 1, punto 5, della legge 8 agosto 1991, n. 267**	0,360	0,341	0,342
Politiche agricole, alimentarie e forestali	2295	SPESE PER GLI INTERVENTI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEL SETTORE IPPICO	**Articolo 30-bis comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185**	2,500	2,500	2,500
Politiche agricole, alimentarie e forestali	1482	SPESE A FAVORE DEGLI IMPRENDITORI ITTICI E DELLE AZIENDE CHE SVOLGONO ATTIVITA' CONNESSE A QUELLE DI PESCA	**Articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226**	0,069	0,066	0,066
Politiche agricole, alimentarie e forestali	1974	CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONI NAZIONALI DELLE COOPERATIVE AGRICOLE PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI RILEVAMENTO ED ELABORAZIONE DI INFORMAZIONI CONGIUNTURALI E STRUTTURALI DELLE FILIERE DIRETTAMENTE GESTITE DAI PRODUTTORI AGRICOLI ...	**Articolo 2, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182**	0,024	0,023	0,023
Beni e attività culturali e turismo	3650	CONTRIBUTI ALLE PUBBLICAZIONI PERIODICHE DI ELEVATO VALORE CULTURALE	**Articolo 18, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67**	0,042	-	-
Beni e attività culturali e turismo	6626	QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DA EROGARE PER IL SOVVENZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' TEATRALI DI PROSA SVOLTE DA SOGGETTI PRIVATI	**Articolo 2, c. 1, della legge 30 aprile 1985, n. 163**	3,836	3,694	3,702
			Totale	60.242	57.897	58.710

Comma 37- La norma dispone una riduzione lineare della spesa dello Stato per consumi intermedi, iscritta nella categoria II della spesa del bilancio dello Stato, elencata in apposito allegato alla norma medesima, per un importo complessivo pari ad euro 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

Restano escluse dalle citate riduzioni le spese dei Ministeri per i beni e le attività culturali e dell'istruzione, nonché le spese per la ricerca e dell' evento Expo Milano. Dalle riduzioni apportate sono altresì escluse quote di spese a carattere obbligatorio, destinate al funzionamento della pubblica amministrazione e connesse a contratti in corso, aggiudicati o in fase di stipulazione (i cui finanziamenti sono comunque stati già oggetto di significative riduzioni apportate per effetto di manovre di finanza pubblica), al fine di non comprimere ulteriormente tali spese con conseguente formazione di debiti fuori bilancio.

Pertanto, si ritiene che le riduzioni operate siano adeguate a permettere alle amministrazioni di riorganizzare e riprogrammare le proprie attività, in funzione del nuovo livello di stanziamenti disponibili.

I commi da 38 a 40 perseguono l'obiettivo di rafforzare l'efficacia operativa dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e di garantire le adeguate risorse umane e finanziarie per l'efficiente esercizio delle relative funzioni, modificando l'articolo 13, commi 32, 33 e 34, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

In particolare, il comma 38 modifica l'articolo 13 comma 32, ultimo periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, stabilendo che la pianta organica dell'IVASS e le correlate assunzioni di personale sono determinate dal Consiglio, tenendo conto dei principi di cui all'ultimo periodo del comma 33. Si attribuisce, pertanto, all'IVASS l'autonomia organizzativa necessaria per determinare la dotazione organica sulla base delle proprie esigenze operative e per procedere alle conseguenti assunzioni, facendo salva l'esigenza di coordinare detta autonomia con la salvaguardia delle finalità di economicità ed efficienza.

Inoltre, il comma 39 modifica l'articolo 13, comma 33 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A seguito di tale modifica, la norma ora prevede che entro 120 giorni dalla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni di ISVAP, il Consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, definisce il trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale dell'IVASS, fermo restando che lo stesso, in sede di prima applicazione, non potrà, in nessun caso, comportare oneri di bilancio aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel precedente ordinamento dell'ISVAP. Il trattamento stesso potrà essere successivamente adeguato nel rispetto dei principi di economicità della gestione, efficienza della struttura organizzativa, razionalizzazione dei processi di lavoro, efficace assolvimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, senza determinare oneri a carico del bilancio dello Stato. In tal modo, si consente all'IVASS di compiere le scelte gestionali necessarie per l'efficace svolgimento delle proprie funzioni, in un contesto di neutralità per la finanza statale.

Infine, il comma 40 modifica l'articolo 13, comma 34, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Per effetto di tale modifica la norma in oggetto ora prevede che entro 120 giorni dalla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni di ISVAP, il Consiglio definisce il piano di riassetto organizzativo e che in sede di prima applicazione, il piano dovrà realizzare risparmi rispetto al costo totale di funzionamento dell'ente soppresso. Successivamente l'assetto organizzativo potrà essere adeguato ove emergano esigenze di ottimizzazione delle risorse umane, tecniche e strumentali dell'IVASS il quale, nell'ambito della propria autonomia, garantirà comunque il rispetto dei principi di cui al comma 33 e di quelli di contenimento di cui al Capo I del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni.

Tenuto conto che l'IVASS è fuori dall'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuato ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge n. 196/2009, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 11
(Razionalizzazione della spesa nel pubblico impiego)

Commi da 1 a 4 -L'articolo 9, comma 17, primo periodo, del dl 78/2010 convertito, con modificazioni, in legge 122/2010 prevede che non si dia luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Il secondo periodo del citato articolo dispone che sia fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
L'articolo 16, comma 1, lettera b) del dl 98/2011, convertito con modificazione in legge 111/2011, prevede la possibilità di prorogare sino al 31 dicembre 2014, mediante apposito Regolamento attuativo (già approvato dal Consiglio dei Ministri ed in attesa di pubblicazione), le vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni tra cui, quindi, anche le predette misure. In tal senso, il **comma 2** del presente provvedimento, dà attuazione in via legislativa al citato articolo 16, prevedendo che le procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014, del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, possano produrre effetti limitatamente alla sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica. La disposizione in esame non comporta risparmi di spesa, in quanto quest'ultimi sono già stati scontati nell'ambito del dl 98/2011.
Con riferimento all'indennità di vacanza contrattuale, il **comma 1** del presente provvedimento prevede che la misura da computare per il periodo contrattuale 2015-2017, sia quella in godimento al 31 dicembre 2013, nelle misure previste dal citato articolo 9, comma 17, del dl 78/2010. Pertanto, per effetto di tale disposizione, nel predetto periodo contrattuale non verrà corrisposta una nuova indennità di vacanza contrattuale, diversamente da quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lett. d), ultimo periodo, del citato Regolamento, sulla cui base sono state elaborate le previsioni di bilancio per gli anni 2014 e seguenti. I successivi **commi 3 e 4** regolano gli effetti dei predetti commi 1 e 2 sul SSN, anche per quanto riguarda il personale convenzionato. Con particolare riferimento al SSN, in considerazione del fatto che la copertura economica della IVC 2013 è già garantita a legislazione vigente dall'attuale livello del fabbisogno sanitario nazionale standard, (dimensionato per consentire, ai sensi del DL 78/2010, l'erogazione della IVC nella misura prevista dall'anno 2010) e che il livello del predetto fabbisogno è altresì dimensionato per dare copertura integrale, a decorrere dall'anno 2015, agli oneri del rinnovo del contratto relativo alla tornata contrattuale 2015-2017, la

disposizione normativa in esame determina minori esigenze di spesa pari alla IVC 2015-2017, valorizzata secondo il parametro di finanza pubblica di riferimento e già scontata nei tendenziali di spesa.

Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo delle economie lorde previste per l'intero Pubblico Impiego, con riferimento ai commi 1, 3 e 4, suddiviso in settore statale e non statale.

Economie di spesa - IVC

(economie complessive annue al lordo IRAP)	Economie di spesa		
Comparti/Settori	**2015**	**2016**	**A decorrere dal 2017**
	(mln di euro)	*(mln di euro)*	*(mln di euro)*
Totale Stato	300	440	440
Totale Settore non statale[1]	260	380	380
Totale Pubblico Impiego	**560**	**820**	**820**

In termini di effetti sui saldi, al netto di arrotondamenti, si riporta il seguente prospetto (importi in milioni di euro)

Anno	2015	2016	A decorrere dal 2017
SNF[2]	440	650	650
Fabbisogno e indebitamento[3]	294	434	434

Comma 5 -Viene prorogata sino al 31 dicembre 2014 la disposizione dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, volta a limitare l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con decorrenza 1 gennaio 2015, viene previsto che le predette risorse siano permanentemente decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del citato articolo 9, comma 2bis.

Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo dei risparmi strutturali previsti, come conseguenza della norma, per l'intero Pubblico Impiego, suddiviso in settore statale e non statale. Tali importi sono stati quantificati prendendo a riferimento le economie realizzate nell'anno 2012, acquisite attraverso la tabella 15 del conto annuale di cui all'art. 60 del D.Lgs. 165/2001, aggiornate con la stima degli ulteriori risparmi riferibili all'anno 2014.

[1] Importi comprensivi del SSN (140 mln nel 2015 e 210 mln a decorrere dal 2016 – tali importi sono stati considerati ai fini della determinazione dell'ammontare complessivo della riduzione del finanziamento del SSN cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui al comma 21).
[2] Importi comprensivi di 140 mln per l'anno 2015 e 210 mln a decorrere dal 2016 riferiti al SSN.
[3] Importi comprensivi di 80 mln per l'anno 2015 e 120 mln a decorrere dal 2016 riferiti al SSN.

Economie di spesa - stabilizzazione risparmi art. 9, comma 2bis, dl 78/2010.

(importi complessivi annui al lordo dei contributi e dell'IRAP)			
Comparti/Settori	**2015**	**2016**	**A DECORRERE DAL 2017**
	(mln di euro)	*(mln di euro)*	*(mln di euro)*
Totale Stato	**215**	**215**	**215**
SSN	**400**	**400**	**400**
Totale Pubblico Impiego	**615**	**615**	**615**

Gli effetti sui saldi sono riportati nel prospetto seguente[4]:

Anno	2015	2016	A DECORRERE DAL 2017
SNF	615	615	615
Fabbisogno e indebitamento	330	330	330

in milioni di euro

Ai sensi del **comma 18,** per gli enti nazionili di previdenza e assistenza sociale pubblici, i risparmi di cui al comma 5 del presente provvedimento concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per le altre amministrazioni non statali, diverse dal SSN, i risparmi conseguenti all'applicazione del citato comma 5, rimangono acquisiti nei rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi.

Commi 6-7 - Il **comma 6** prevede che, dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, i compensi professionali liquidati a seguito di sentenze favorevoli per le pubbliche amministrazioni ai sensi del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti nella misura pari al 75%. Le pubbliche amministrazioni dotate di autonomia finanziaria, ad eccezione degli enti territoriali e degli enti del SSN, sono tenute a versare i risparmi conseguenti ad un apposito capitolo del bilancio dello Stato.
Gli effetti delle economie di spesa sui saldi di finanza pubblica limitatamente agli anni 2014, 2015 e 2016 sono stati stimati prendendo a riferimento i dati del conto annuale e, per l'Avvocatura dello Stato, sulla base dei valori risultanti dal bilancio dello Stato e sono riportati nel prospetto seguente:

Importi in milioni di euro

Anno	2014	2015	2016
SNF	10,25	10,25	10,25

[4] Importi comprensivi del SSN, considerati ai fini della determinazione dell'ammontare complessivo della riduzione del finanziamento del SSN cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui al comma 21.

Fabbisogno e indebitamento	13,5	13,5	13,5

La norma recata dal **comma 7**, non comporta effetti finanziari in quanto si limita a modificare le modalità di ripartizione tra gli avvocati dello Stato dei compensi spettanti.

Commi 8-11 - La disposizione interviene sulle facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni statali e, in particolare, sulle misure del turn over, attualmente disciplinate dall'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dall'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Si prevede, nello specifico, che le amministrazioni dello Stato (ad esclusione dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Università ed Enti di ricerca), le Agenzie fiscali e gli enti pubblici non economici, potranno procedere al turn-over del personale nella misura del 40% per l'anno 2015, del 60% per l'anno 2016, dell'80% per l'anno 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018, anziché nei limiti attualmente vigenti pari al 50% nell'anno 2015 e al 100% a decorrere dall'anno 2016.
Con riferimento alle Università e agli enti di ricerca resta in vigore il limite previsto, per il 2015, dall'art. 66, commi 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come da ultimo modificati dall'art. 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Mentre, per gli anni 2016, 2017 e a decorrere dal 2018, i limiti assunzionali vengono ridefiniti nella stessa misura prevista per le amministrazioni dello Stato. Pertanto, Università ed enti di ricerca potranno procedere al turn-over del personale nella misura del 60% per l'anno 2016, dell'80% per l'anno 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018, anziché del 50% nell'anno 2015 e al 100% a decorrere dall'anno 2016.
La stima delle economie derivanti dalla disposizione, effettuata sulla base dei dati del conto annuale, sono sintetizzate nel prospetto seguente:

ECONOMIE PER LIMITAZIONE TURN-OVER				
	Economie anno 2015	**Economie anno 2016**	**Economie anno 2017**	**Economie dall'anno 2018**
MINISTERI	6.631.700	39.538.600	78.893.600	91.973.400
AGENZIE	2.123.300	12.665.000	25.272.200	29.461.000
CARRIERA DIPLOMATICA	89.250	535.500	1.071.000	1.249.500
CARRIERA PREFETTIZIA	131.750	790.500	1.581.000	1.844.500
CARRIERA PENITENZIARIA	33.750	202.500	405.000	472.500
MAGISTRATURA	1.165.000	6.930.000	13.820.000	16.110.000
EPNE & ENTI ART. 70	2.014.500	12.012.200	23.970.000	27.944.600
UNIVERSITA'	-	28.043.000	70.045.000	84.004.000
RICERCA	-	4.653.600	11.624.600	13.942.000
TOTALE ECONOMIE	**12.189.250**	**105.370.900**	**226.682.400**	**267.001.500**

Gli effetti sui saldi sono riportati nel prospetto seguente:

Turn over (40% 2015, 60% 2016, 80% 2017, 100% 2018) senza Corpi di polizia. I dati sono comprensivi delle economie del comparto università da scontare sul FFO per 28 mln per il 2016, 70 per il 2017 e 84 dal 2018.	SNF					IN				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
	0	10,1	93,3	202,7	239	0	6,18	53,71	115,60	136,14

in milioni di euro

I risparmi indicati sono comprensivi delle economie relative al settore università per 28 mln per l'anno 2016, 70 mln di euro per l'anno 2017 e 84 mln di euro a decorrere dall'anno 2018, in relazione alle quali è stata prevista una contestuale riduzione del FFO.
Per i Corpi di polizia, vengono stanziati 50 mln di euro lordi per l'anno 2014 e 120 mln di euro lordi a decorrere dall'ano 2015, per assunzioni da effettuarsi dal 2014, in deroga ai vigenti limiti previsti per il turn over e, comunque, nel limite massimo del 55% del turn over dello sesso anno.
Viene inoltre previsto che le predette assunzioni, autorizzate con DPCM, possono essere riservate al personale in ferma prefissata di un anno delle forze armate.
I maggiori oneri relativi alle predette assunzioni producono i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

Anno	2014	2015	A DECORRERE DAL 2016
SNF	50	120	120
Fabbisogno e indebitamento	25,5	61,2	61,2

Importi in milioni di euro

Commi 12-16 - Le disposizioni in esame prevedono che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui all'articolo 23-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici, si applicano a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti e con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo. Vengono soggetti al limite retributivo di cui al citato articolo 23-ter anche gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ove previsti dai rispettivi ordinamenti.
Viene inoltre disposto che ai predetti fini siano computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico di uno o più organismi o amministrazioni, fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali.

In considerazione della impossibilità di individuare con esattezza l'entità dei destinatari delle norme descritte, in funzione dei limiti individuali previsti, i risparmi di spesa verranno quantificati a consuntivo. A tale riguardo, il **comma 15** prevede che le amministrazioni di cui all'articolo 23-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, versino le risorse rinvenienti dall'applicazione delle misure in esame al Fondo ammortamento dei titoli di Stato ai sensi del comma 4 del citato articolo 23-ter, e che le restanti amministrazioni acquisiscano i corrispondenti risparmi nei rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi.

Infine, il **comma 16** dispone che Le Regioni adeguino, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni in esame. Tale adeguamento costituisce adempimento necessario ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.213 ed integra le condizioni previste dalla relativa lettera i).

Comma 17 - La norma di interpretazione autentica si rende necessaria in relazione all'orientamento giurisprudenziale assunto dal Consiglio di Stato volto a riconoscere al personale richiamato in servizio nel giorno destinato al riposo settimanale la spettanza del compenso per lavoro straordinario anche per l'ordinaria prestazione lavorativa. La disposizione chiarisce che la retribuzione a titolo di straordinario è dovuta solo per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero, evitando in tal modo maggiori oneri di rilevante entità.

Comma 18 - Si rinvia a quanto precisato in ordine al comma 5, con riferimento agli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici.

Comma 19 - L'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è ridotta di un importo pari a 10 milioni di euro lordi per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro lordi a decorrere dall'anno 2015.

Gli effetti dei risparmi di spesa sui saldi di finanza pubblica sono indicati nella seguente tabella:

Anno	2014	2015	A DECORRERE DAL 2016
SNF	10	20	20
Fabbisogno e indebitamento	9	18	18

Importi in milioni di euro

Comma 20 - La disposizione intende ridurre dal 90 per cento al 50 per cento la percentuale rimborsabile delle spese di viaggio riferibili all'articolo 181, comma 2, del D.P.R. 18/67, con particolare riferimento alle spese sostenute dai familiari del personale in servizio all'estero.

Gli effetti di risparmio sui saldi di finanza pubblica sono indicati nella seguente tabella:

Anno	2014	2015	A DECORRERE DAL 2016
SNF	0,34	0,34	0,34
Fabbisogno e indebitamento	0,34	0,34	0,34

Importi in milioni di euro

Il **comma 21** prevede che, per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, il livello del finanziamento del SSN cui concorre lo Stato è ridotto complessivamente di 540 mln per l'anno 2015 e di 610 mln a decorrere dal 2016. Gli effetti sui saldi sono contenuti nella descrizione dei citati commi e sono riepilogabili nella seguente tabella:

SSN	2015	A decorrere dal 2016
IVC – Effetti sul SNF	140	210
Effetti sull'IN	80	120
Trattamento accessorio – Effetti sul SNF	400	400
Effetti sull'IN	220	220
Totale – Effetti sul SNF	**540**	**610**
Effetti sull'IN	**300**	**340**

Articolo 12
(Razionalizzazione della spesa previdenziale)

Comma 1 - La disposizione è diretta a prevedere per il triennio 2014-2016 una revisione dello schema di indicizzazione per tutti i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Rimane confermata la indicizzazione al 100% per le pensioni complessivamente fino a tre volte il trattamento minimo INPS.

Sulla base dei seguenti parametri e stime:

a) trattamento minimo INPS 2013: 6.440,6 euro annui (495,4 euro mensili). Pertanto:
- l'importo di 3 volte il trattamento minimo INPS risulta essere: 19.321,8 euro annui (1.486,3 euro mensili);
- l'importo di 4 volte il trattamento minimo INPS risulta essere: 25.762,4 euro annui (1.981,7 euro mensili);
- l'importo di 5 volte il trattamento minimo INPS risulta essere: 32.203 euro annui (2.477,2 euro mensili);
- l'importo di 6 volte il trattamento minimo INPS risulta essere: 38.643,5 euro annui (2.972,6 euro mensili);

b) normativa in materia di indicizzazione vigente prima dell'entrata in vigore della presente disposizione per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS:

Normativa vigente per le pensioni di importo complessivamente superiori a 3 volte il trattamento minimo: elasticità della rivalutazione ai prezzi per fasce di importo

Fasce di importo	2013	2014	Dal 2015
Fino a 3 volte il trattamento minimo	0%	100%	100%
Tra 3 volte e 5 volte il trattamento minimo	0%	90%	90%
Tra 5 volte e 6 volte il trattamento minimo	0%	75%	75%
Sopra 6 volte il trattamento minimo	0%	0%	75%

c) la disposizione in esame con riferimento alle pensioni di importo complessivamente superiore a tre volte il minimo prevede una revisione del meccanismo di indicizzazione nei seguenti termini:

Normativa proposta per le pensioni di importo complessivamente superiori a 3 volte il trattamento minimo:

Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, è riconosciuta:

- nella misura del 90 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
- nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
- nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, solo per l'anno 2014, non è riconosciuta per le fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo (per tali fasce di importo tale mancato riconoscimento è stato introdotto dal comma 236 dell'articolo 1, della legge n. 228/2012, ora assorbito dal complessivo ridisegno del sistema di rivalutazione automatica per il triennio 2014-2016)..

E' previsto il meccanismo di salvaguardia in corrispondenza di ogni limite superiore delle classi di importo considerate finalizzato far sì che in ogni caso che le pensioni superiori a tale limite non risultino inferiori, successivamente all'applicazione del nuovo schema di indicizzazione, al predetto limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante al medesimo.

Dal 2017 la disposizione nulla innova, riprendendo, quindi, vigore il meccanismo di indicizzazione per fasce sopra descritto.

d) monte pensioni complessivo (al netto di pensioni e assegni sociali) – sulla base delle previsioni contenute nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2013 – stima anno 2013: circa 250,8 mld di euro;
e) tasso di indicizzazione 2014-2016 in linea con quanto previsto Nota di aggiornamento DEF 2013
f) quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a tre volte trattamento minimo INPS: circa 59%, con un'elasticità media all'indicizzazione a legislazione vigente pari per il 2014 pari a circa 87,3%
g) quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a tre volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS: circa 18,3%;
h) quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a quattro volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS: circa 14,3%;

i) quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a cinque volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS: circa 8,3%;

j) quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a sei volte trattamento minimo INPS: circa 18%, di cui circa il 30% relativo alle fasce di importo superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS;

k) per il calcolo dell'effetto fiscale si è tenuto conto dell'aliquota marginale media per i soggetti in esame.

derivano i seguenti effetti finanziari di economia

	2014	2015	2016	2017
Minore spesa pensionistica (al lordo effetti fiscali)	580	1.380	2.160	2.146
Minore spesa pensionistica (al netto effetti fiscali)	380	904	1.415	1.407

valori in mln di euro

Commi 2 e 3 - La disposizione è diretta:

a) a incrementare di sei mesi (da sei a dodici mesi) il posticipo della prima scadenza utile per il riconoscimento dei trattamenti di fine servizio per limiti di età;

b) rimodulare i limiti annuali del riconoscimento dei trattamenti di fine servizio, prevedendo il riconoscimento dello stesso:

— in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione è complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro (a normativa vigente, 90.000 euro);

— in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione è complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro (a normativa vigente 150.000 euro). In tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;

— in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione è complessivamente uguale o superiore a 100.000 euro, in tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 50.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.

La disposizione si applica con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2014.

Dalla disposizione, sulla base delle seguenti valutazioni:

a) inizialmente, per i primi due anni, la disposizione interessa sostanzialmente le cessazioni per limiti di età con numerosità contenute il primo anno, progressivamente crescenti. Dal terzo anno la disposizione interessa anche numerosità superiori tenuto anche conto del coinvolgimento, limitatamente alla disposizione che modifica i limiti degli importi

annuali da riconoscere, dei soggetti che accedono al pensionamento anticipato (soggetti al posticipo di 24 mesi della liquidazione dei trattamenti di fine servizio);

b) nel 2014 sono stimati interessati circa 7.500 soggetti (importo medio complessivo della prestazione da liquidare stimato attorno a 75.000 euro), per circa il 50% di questi si stima che il posticipo di 6 mesi comporti un'economia per tale anno per lo slittamento della corresponsione del trattamento all'anno successivo (non per tutti i soggetti potenzialmente interessati il posticipo di 6 mesi comporta economie in relazioni agli importi di spesa annui, in considerazione della circostanza che per una quota si registra uno spostamento infra anno della data di percezione del trattamento di fine servizio) nel mentre per la restante quota, per la quale la liquidazione del trattamento avviene entro l'anno operano comunque le misure relative ai nuovi limiti per i riconoscimenti annuali della prestazione;
c) nell'anno 2015 le economie indicate conseguono dalla numerosità interessata (stimabile in circa 16.000) sia dal posticipo di 6 mesi sia dalla corresponsione del trattamento con le nuove regole in materia di liquidazione con riferimento agli importi annualmente riconosciuti, a fronte dei maggiori oneri conseguenti da maggiori corresponsioni conseguenti dai soggetti di cui al punto b)
d) nell'anno 2016 alle economie indicate contribuisce significativamente il progressivo coinvolgimento aggiuntivo di coloro che hanno maturato nel 2014 i requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato accedendo al pensionamento in tale anno, interessati dalle nuove regole in materia di liquidazione con riferimento agli importi annualmente riconosciuti (stimabili in circa 25.000, crescenti successivamente)
e) si è tenuto conto, come per tutti gli anni di valutazione delle economie, degli effetti fiscali indotti;

derivano le seguenti economie:

Economie (in termini di indebitamento netto e saldo netto da finanziare)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Minore spesa per trattamenti di fine servizio (lordo effetti fiscali)	380	443	905	538	228	82	0
Minore spesa per trattamenti di fine servizio (netto effetti fiscali)	300	350	715	425	180	65	0

valori in mln di euro

Comma 4 - La disposizione prevede che per il triennio 2014-2016 i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino l'importo di 150.000 euro lordo annui, siano assoggettati ad un contributo di solidarietà destinato alle relative gestioni previdenziali pari al 5% della parte eccedente fino a 200.000 euro,

pari al 10% per la parte eccedente 200.000 euro e al 15% per la parte eccedente 250.000 euro a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie di appartenenza.
Dalla disposizione, sulla base dei seguenti dati e parametri:

- quota di spesa relativa alla fascia di trattamenti pensionistici interessati dalla disposizione: circa 200 mln di euro per la fascia superiore all'importo di 150.000 euro volte il trattamento minimo INPS;
- contributo: 5% per la fascia eccedente l'importo 150.000 euro, 10% per la fascia eccedente l'importo di 200.000 euro e 15% per la fascia eccedente l'importo di 250.000 euro;
- per il calcolo dell'effetto fiscale si è tenuto conto dell'aliquota media marginale per i soggetti in esame;

derivano le seguenti maggiori entrate:

Maggiori entrate (valori in mln di euro)

	2014	2015	2016	2017
Al lordo fisco	21	21	21	0
Al netto fisco	12	12	12	0

Comma 5 -La prospettata norma di interpretazione autentica si rende necessaria in quanto chiarisce la portata dell'ultimo periodo dell'art.1, comma 763, della legge n.296/2006, che, a completamento della riformulazione dell'art.3, comma 12, della legge n.335/95, fa salvi atti e deliberazioni adottati dagli Enti di cui al d.lgs. n.509/94 e al d.lgs. n.103/96 e approvati dai Ministeri vigilanti prima dell'entrata in vigore della medesima legge n.296
La genericità del concetto di "fatti salvi" ha infatti reso possibile, da parte del giudice della Cassazione, l'annullamento, per illegittimità, di talune delibere adottate dalle Casse in vigenza della disciplina antecedente alla legge n.296, imponendo l'applicazione del principio del pro-rata in fase di liquidazione delle prestazioni pensionistiche in favore dei ricorrenti.

Tali pronunce hanno provocato ovviamente un aggravio di oneri per le Casse, che potrebbe divenire viepiù vistoso, ai limiti della sostenibilità, laddove il contenzioso aumentasse di mole, inserendosi in un indirizzo giurisprudenziale che pare consolidarsi in senso sfavorevole alle Casse stesse.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo invero diretta ad evitare effetti negativi per la stessa finanza pubblica.

Titolo IV – Rapporti finanziari con gli enti territoriali

Articolo 13
(Patto di stabilità interno delle Regioni)

Commi da 1 a 5 Le disposizioni determinano, un miglioramento dell'indebitamento netto e del fabbisogno pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014 (di cui 700 milioni di euro a carico delle Regioni a statuto ordinario e 300 milioni di euro a carico delle Regioni a statuto speciale e Province autonome) e di 1.344 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 (di cui 941 milioni di euro a carico delle Regioni a statuto ordinario e 403 milioni di euro a carico delle Regioni a statuto speciale e Province autonome).

Comma 6 La disposizione che, a decorrere dal 2014, fa venir meno la deroga all'applicazione della sanzione in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo causato dalla spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale - rendendo più stringenti le regole del patto di stabilità interno delle regioni salvaguarda il perseguimento degli obiettivi riducendo il rischio che si determinino potenziali effetti negativi sui saldi di finanza pubblica. Per quanto sopra, non sono ascritti effetti espliciti sui saldi di finanza pubblica.

Comma 7- La disposizione avendo carattere ordinamentale, non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

Le norme di cui ai **commi 8 e 9** prevedono che le maggiori entrate erariali derivanti dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e dal decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 siano riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico. Sono rinviate ad apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze le modalità di individuazione del maggior gettito. Tale clausola consente di mantenere gli effetti positivi sul saldo netto da finanziare previsti per gli anni dal 2014 al 2018 originariamente derivanti dai decreti legge n. 138 del 2011 e n. 201 del 2011. (306 milioni per l'anno 2014, 1.026 milioni per l'anno 2015 e 836 milioni per gli anni 2016 e successivi).

Il comma 10 non determina un peggioramento dei saldi di finanza pubblica, in quanto le previste intese tra lo Stato e ciascuna autonomia speciale dovranno avere ad oggetto interventi **tali da garantire effetti finanziari positivi complessivamente pari a quelli assicurati dalle disposizioni relative alle riserve di cui ai commi 8 e 9.**

Comma 11 non determina effetti finanziari negativi, in quanto lo scambio di spazi finanziari tra le Autonomie speciali e le Regioni a statuto ordinario dovrà avvenire nel rispetto dei saldi di finanza pubblica come complessivamente determinati.

Commi da 12 a 15 comportano un miglioramento del saldo netto da finanziare per l'anno 2014 pari a 560 milioni di euro.

Commi da 16 a 17 comportano un miglioramento del saldo netto da finanziare per l'anno 2014 pari a 240 milioni di euro.

Comma 18, incidendo sul calcolo del limite di indebitamento regionale, non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

Art. 14
(Patto di stabilità interno degli Enti locali)

Comma 1 determina nel 2016 e nel 2017 un miglioramento dell'indebitamento netto e del fabbisogno per 344 milioni di euro, di cui 275 milioni di euro a carico dei comuni e 69 milioni a carico delle province.
Comma 4 determina, nel 2014, oneri sull'indebitamento netto e sul fabbisogno per 1.000 milioni di **euro.**
Comma 12 determina, nel 2014, oneri sull'indebitamento netto e sul fabbisogno per 500 milioni di euro.
Le disposizioni recate dai restanti commi, avendo carattere ordinamentale, non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica.

Art. 15
(Patto di stabilità interno per le società, le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali)

Gli effetti sull'indebitamento netto e sul fabbisogno non sono allo stato quantificabili.

Art. 16
(Ulteriori disposizioni in materia di finanza degli enti territoriali)

Il **comma 1** non determina effetti finanziari negativi, in quanto la facoltà attribuita al Governo di promuovere intese con le Province autonome di Trento e Bolzano sarà esercitata nel rispetto dei saldi di finanza pubblica e del correlato monitoraggio.

Titolo IV Disposizioni in materia di entrate

Articolo 17

(Disposizioni in materia di entrate tributarie)

Commi 1 - La proposta normativa introduce l'obbligo di apporre il visto di conformità alla dichiarazione dalla quale emerge un credito annuo di importo superiore a 15.000 euro, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241/97 (modello F24), per imposte dirette e sostitutive.

La disposizione si applica alle dichiarazioni presentate per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

L'art. 1, comma 7, del d.l. n. 78/2009, ha introdotto una misura analoga per i crediti IVA annuali superiori a 15.000 euro che ha determinato una forte riduzione delle fruizioni delle compensazione dall'anno 2010.

Ai fini della stima degli effetti positivi derivanti dalla nuova disposizione:

- sono state rilevate le percentuali di riduzione delle compensazioni di crediti IVA effettuate nel 2012 (ultima annualità disponibile), rispetto al 2009 (ultima annualità per la quale non era previsto l'obbligo di apporre il visto di conformità), per le fasce d'importo superiori a 15.000 euro;
- sono state stimate le compensazioni di crediti IRPEF, IRES ed IRAP per il corrente anno 2013, utilizzando i dati di consuntivo proiettati sull'intera annualità. Tali compensazioni sono state suddivise per fasce d'importo utilizzando la stessa distribuzione rilevata nel 2012;
- sono state applicate alle compensazioni dell'anno 2013 per le fasce d'importo superiori a 15.000 euro le suddette percentuali di riduzione.

Le elaborazioni effettuate secondo la metodologia sopra descritta hanno evidenziato, rispetto alla stima del 2013, minori compensazioni per complessivi 1,38 miliardi di euro circa, di cui 0,4 miliardi per crediti IRPEF, 0,8 miliardi per crediti IRES e 0,18 miliardi per crediti IRAP. La suddetta stima viene ridotta prudenzialmente ad un terzo (1,38 miliardi / 3 = 460 milioni di euro) in considerazione della eccezionalità del 2013, annualità caratterizzata da un aumento delle compensazioni anche per effetto della congiuntura economica negativa.

L'effetto positivo derivante dalla disposizione in esame, **pari a 460 milioni di euro su base annua dal 2014,** viene rilevato in termini di saldo netto da finanziare quale riduzione della dotazione del pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Mistero dell'economia e delle finanze e in termini fabbisogno e indebitamento netto quale maggiore entrata.

Commi 2 – 3 - La normativa in esame stabilisce che entro il 31 gennaio 2014 sono adottati provvedimenti normativi di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del TUIR al fine di assicurare maggiori entrate per l'anno 2014, e a decorrere dall'anno 2015.

Qualora entro la predetta data non siano adottati i suddetti provvedimenti la norma stabilisce la riduzione di un punto percentuale per l'anno 2013 e di due punti percentuali, a partire dal 2014, dell'aliquota di detrazione per oneri. La nuova aliquota di detrazione risulterà quindi pari al 18 per cento per l'anno 2013 e al 17 per cento a partire dall'anno 2014. La legislazione vigente fissa tale aliquota al 19 per cento.

Per stimare l'impatto sul gettito delle presente modifica normativa sono state effettuate elaborazioni mediante l'utilizzo del modello di microsimulazione IRPEF, basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2012, estrapolati all'anno di riferimento.

In base a tali elaborazioni si stimano i seguenti recuperi di gettito di competenza annua IRPEF e di addizionale regionale e comunale (conseguente all'imposizione su soggetti che con la normativa vigente risultano esenti da imposta):

	2013	dal 2014
IRPEF	+275,7	+552,6
Addizionale regionale	+4,3	+9,5
Addizionale comunale	+1,2	+2,6
Totale	**+281,2**	+564,7

milioni di euro

L'andamento finanziario risulta pertanto il seguente:

	2014	2015	2016
IRPEF	+482,5	+760,3	+552,6
Addizionale regionale	+4,3	+9,5	+9,5
Addizionale comunale	+1,6	+3,0	+2,6
Totale	**+488,4**	**+772,8**	**+564,7**

Milioni di euro

Commi da 2 a 6 - Le disposizioni sono finalizzate ad una razionalizzazione della spesa per i crediti d'imposta. In particolare, la norma agisce sulla fruizione dei crediti indicati nell'elenco allegato e, di conseguenza, anche sull'ammontare delle risorse disponibili in bilancio che in definitiva dovranno allinearsi alla fruizione effettiva. L'ammontare di tiraggio dei suddetti crediti è mediamente valutabile in circa 1,7 miliardi di euro annui, pertanto, una riduzione della percentuale di fruizione del 15% già consente di ottenere risparmi massimi per circa 250 milioni di euro su base annua.

Inoltre, al fine di procedere al riallineamento delle risorse stanziate in bilancio all'effettiva esigenza di cassa connessa con il livello di fruizione dei crediti nei prossimi anni si è ipotizzato, prudenzialmente, di operare una riduzione lineare degli stanziamenti iscritti in bilancio di 500 milioni per il 2014 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, parametrati ai risparmi ipotizzati in termini di indebitamento netto.
La riduzione operata sul Saldo Netto da Finanziare consente di mantenere un margine, calcolato sugli stanziamenti di bilancio rispetto alla previsione del tiraggio dei crediti, sufficiente a fronteggiare eventuali picchi di fruizione si dovessero verificare nei confronti delle stime effettuate.
Di seguito si riportano gli stanziamenti dei crediti d'imposta interessati dalla normativa di razionalizzazione, dai quale si evince che il complessivo importo delle risorse iscritte in bilancio

presenta un significativo differenziale rispetto al tiraggio effettivo stimato in ordine ai predetti crediti.

		Stanziamenti DLB (in Euro)		
Norma	Oggetto Credito	2014	2015	2016
Decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, articolo 39 (Articolo 42-bis D.P.R. n. 637/1972 - Articolo 6 legge n. 512/1982)	Credito per il pagamento di imposte mediante cessione di beni culturali e opere	887.742	839.409	841.325
Legge 24 dicembre 2012, n. 228 articolo 1, commi da 285 a 287	Credito d'imposta per l'erogazione di borse di studio a studenti universitari	10.000.000	0	0
Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, articolo 20; Decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, articolo1	Credito d'imposta agevolazioni titolari licenza taxi-noleggio con conducente	13.600.000	13.600.000	13.600.000
Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, articolo 2, comma 58; Decreto legislativo n. 26 del 2 febbraio 2007, articolo 6, comma 2; Decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, articolo 1, comma 4, ultimo periodo; Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, articolo 23, comma 50 quater, ultimo periodo; Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, articolo 15, comma 4	Credito d'imposta agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori.	1.697.700.000	1.697.700.000	1.697.700.000
Decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, articolo 1	Credito d'imposta per l'acquisto di veicoli alimentati a metano o GPL o a trazione elettrica o per l'installazione di impianti di alimentazione a metano e GPL	1.195.506	1.130.413	1.132.994
Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, articolo 20, comma 1	Credito d'imposta esercenti sale cinematografiche	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12	Credito d'imposta agevolazione sulle reti di teleriscaldamento	23.823.752	23.986.172	26.565.020
Decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, articolo 15, comma 1-bis; Legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 2, Legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 504	Crediti d'imposta fruiti dalle imprese armatrici per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare	14.847.856	14.039.425	14.074.474
Decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, articolo 7, comma 1	Credito d'imposta sui costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, articolo 11 bis, comma 1	Credito d'imposta per l'offerta on-line di opere dell'ingegno	10.000.000	5.000.000	0
Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, articolo 1	Credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università ovvero enti pubblici di ricerca	80.784.633	0	0
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 13	Credito d'imposta agevolazione nuove iniziative imprenditoriali	1.018.520	963.064	965.263

Legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 5; Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 24, comma 13	Credito d'imposta a favore delle PMI per la ricerca scientifica	45.287.573	43.439.486	43.538.769
Legge 7 marzo 2001, n. 62, articolo 8	Credito d'imposta in favore di imprese produttrici prodotti editoriali	17.082.047	16.151.970	16.188.841
Decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, articolo 11; Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 272, comma 1075, comma 1088	Credito d'imposta per investimenti in agricoltura	72.124.640	68.197.622	68.353.301
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 60	Credito d'imposta per investimenti in agricoltura	1.912.970	1.808.812	1.812.941
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 271	Credito d'imposta settore agricolo aree svantaggiate - credito d'imposta sugli acquisti di beni strumentali.	658.705.765	0	0
Legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 56	Crediti d'imposta per le imprese artigiane nel mezzogiorno	4.662.242	4.408.393	4.417.456
	TOTALI	**2.660.133.246**	**1.897.764.766**	**1.895.690.384**

La norma, poi, introduce una apposita clausola di monitoraggio e salvaguardia a partire dal 2014 dell'effettivo tiraggio dei crediti di imposta, in modo da evitare che la norma non produca gli effetti stimati attraverso ulteriori meccanismi di correzione. Il monitoraggio consentirà inoltre di modulare in corso d'anno gli stanziamenti di bilancio allineandoli alla fruizione effettiva.

Comma 7 - La proposta in oggetto prevede l'aumento allo 2 per mille dell'imposta di bollo su conto titoli, attualmente prevista pari allo 1,5 per mille.

Per stimare gli effetti di gettito della proposta, si sono confrontati, utilizzando i dati di Magister (imposta di bollo - deleghe F23 per le attività finanziarie e assicurative), l'ammontare dell'imposta del 2013 (stimata all'intero anno) rispetto agli introiti dell'anno precedente e ne è emerso un incremento di gettito pari a circa 1.500 milioni euro.

Pertanto, ipotizzando un andamento analogo, si ritiene che l'aumento allo 0,2% possa apportare un incremento di gettito dell'ordine di **527 milioni di euro** annui di competenza, a partire dal 2014.

Il profilo di cassa, con un acconto del 95%, sarà il seguente:

		2014	2015	2016	2017
Anno di riferimento	2014	439,2	87,8		
acconto	2015	500,7	- 500,7		
saldo	2015		439,2	87,8	
acconto	2016		500,7	- 500,7	
saldo	2016			439,2	87,8
acconto	2017			500,7	- 500,7
saldo	2017				439,2
acconto	2018				500,7
	Totale	939,8	527,0	527,0	527,0

Milioni di euro

Art. 18
(Altre disposizioni in materia di entrata)

Commi 1 – 4 -La disposizione, al fine di contrastare l'erogazione di rimborsi indebiti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da parte dei sostituti d'imposta nell'ambito dell'assistenza fiscale nonché di quelli di cui all'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, stabilisce che l'Agenzia delle entrate, effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.

Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari.

Comma 5 -La proposta in esame prevede la proroga del contributo di solidarietà pari al 3% sulla parte eccedente il reddito complessivo di 300.000 euro, introdotto dal Dl n. 138/2011, per gli anni 2014, 2015 e 2016. Tale contributo è deducibile ai fini Irpef e delle addizionali locali.

La stima è stata effettuata mediante apposite elaborazioni tramite il modello di microsimulazione IRPEF basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2012. I redditi, ad esclusione delle rendite su base catastale, sono stati estrapolati all'anno 2013. Ai fini della stima sono state escluse le tipologie di redditi soggette al contributo di perequazione sulle pensioni.

In base a tali elaborazioni, risulta un ammontare annuo del contributo di solidarietà in oggetto pari a +275,4 milioni di euro. Considerata la deducibilità ai fini Irpef di tale contributo, si stima una variazione di gettito IRPEF, di competenza annua, pari a -118,4 milioni di euro. La variazione di gettito delle addizionali regionale e comunale è, rispettivamente, pari a -5 e -1,4 milioni di euro.

Gli effetti finanziari complessivi risultano i seguenti (in milioni di euro):

	2014	2015	2016	2017	2018
Contributo di solidarietà	0	+275,4	+275,4	+275,4	0
IRPEF	0	-207,3	-118,4	-118,4	+88,9
Addizionale regionale	0	-5,0	-5,0	-5,0	0
Addizionale comunale	0	-1,8	-1,4	-1,4	+0,4
Totale	0	+61,3	+150,6	+150,6	+89,3

Commi da 6 a 11 - La disposizione in esame prevede l'introduzione della disciplina dell'imposta di bollo forfettaria sulle istanze trasmesse in via telematica e sugli atti e i provvedimenti rilasciati tramite i medesimi canali.

Al riguardo, si evidenzia la norma in oggetto comporta effetti di trascurabile entità.

Commi dal 15 al 20 - ESAME DI AVVOCATO

Si propone come possibile misura di razionalizzazione e riorganizzazione della spesa l'introduzione di un contributo obbligatorio per la partecipazione all'esame di abilitazione forense pari ad euro 50,00 che si aggiungerebbe alla tassa attualmente prevista, di modesta entità, fissata in euro 12,91

(D.P.C.M 21 dicembre 1990), da riassegnare al capitolo di spesa dell'amministrazione della giustizia sul quale gravano le spese per l'organizzazione dell'esame.

Tra l'altro per l'ammissione ad altri esami di stato (vedi commercialisti, architetti, geometri, ecc.) la tassa richiesta dagli atenei per il finanziamento degli stessi è di circa 300,00 euro.

Giova utile evidenziare che a decorrere dall'anno 2014 questa amministrazione non potrà più disporre delle risorse derivanti dalla riassegnazione dei versamenti, prevista ai sensi della legge 132/97 (circa 2 milioni), utilizzate in larga parte per coprire la spesa relativa agli esami di avvocato (sul cap. 1250/10).

Pertanto, nel caso in cui non venissero integrate le risorse sul predetto capitolo (che presenta uno stanziamento iniziale assolutamente insufficiente), non potrà essere garantito il regolare svolgimento dell'esame di abilitazione forense previsto da norme di legge.

Considerato che le domande presentate in occasione degli ultimi esame sono state mediamente pari a circa 37.000, l'introduzione del contributo previsto consentirebbe quantomeno la parziale copertura dei costi correlati allo svolgimento dell'esame, ammontanti complessivamente a quasi 3 milioni di euro all'anno.

Il nuovo gettito infatti ammonterebbe a circa 1.850.000,00 di euro.

- Euro 50,00 X 37.000 = Euro 1.850.000,00

Le norme prevedono altresì di fissare un contributo di euro 75,00 a carico degli aspiranti cassazionisti.

Considerato che le domande presentate in occasione degli ultimi esami sono state mediamente pari a 100, il nuovo gettito ammonterebbe a circa 7.500,00 euro.

- Euro 75,00 X 100 = Euro 7.500,00

CONCORSO DI NOTAIO

Per le stesse ragioni illustrate al punto precedente in materia di esami di avvocato, si auspica un analogo intervento che, attraverso la modifica normativa alla legge 25 maggio 1970, n. 358, consentirebbe a questa amministrazione il reperimento delle risorse necessarie a garantire il regolare funzionamento dell'esame per notaio, attraverso l'aumento del contributo per la partecipazione alle prove concorsuali, attualmente di modestissima entità. Le spese complessive sostenute da questa amministrazione ammontano a circa 470.000,00 euro per ciascun concorso (940.000 euro per due concorsi).

Considerando un numero medio di domande pari a 5.500 per ciascuna delle due tornata concorsuali annue e il nuovo contributo di euro 50,00, il nuovo introito da riassegnare al Ministero della giustizia – Dipartimento per gli Affari di giustizia, è pari a ad euro 550.000,00 in ragione d'anno.

- Euro 50,00 X 5.500 X 2 = Euro 550.000,00

CONCORSO PER MAGISTRATO ORDINARIO

Si prevede altresì di introdurre un contributo obbligatorio di euro 50,00, quale partecipazione alle spese del concorso per l'accesso in magistratura ordinaria

A fronte di un numero medio di domande di partecipazione pari a n. 25.000, si prevede di introitare un gettito annuo quantificabile in circa 1.250.000 euro, da destinare a parziale copertura delle ingenti spese sostenute dall'amministrazione giudiziaria per l'organizzazione annuale del concorso per magistrato ordinario. Dai dati comunicati dai competenti uffici del Dipartimento organizzazione giudiziaria di questo Dicastero, si rileva una spesa complessiva ammontante a circa 2 milioni di euro per ciascuna tornata concorsuale.

- Euro 50,00 X 25.000 = Euro 1.250.000,00

Commi 21 e 22 - si rimanda alla relazione all'articolo 9, comma 16.

Commi 23 – 24 - La disposizione prevede il ripristino dell'agevolazione per la piccola proprietà contadina e l'innalzamento dal 9% al 12% dell'aliquota di registro per i trasferimenti di terreni ai soggetti non imprenditori agricoli, tenuto conto anche del combinato disposto dall'applicazione del Dl n. 23/11, e dall'introducendo Dl n. 104/13.

Da selezioni effettuate sull'ultima annualità (anno di registrazione 2012) riguardo la compravendita di terreni agricoli, risultano registrati circa 17.600 trasferimenti di terreni agricoli agevolati per l'arrotondamento della proprietà contadina, con un valore dichiarato pari a 1.600 milioni di euro.

In assenza dell'agevolazione in esame, tali trasferimenti sarebbero assoggettati, dal 2014, ad imposta di registro del 9%, con un minimo di 1.000 euro a contribuente, più ipotecaria e catastale fisse a 50 euro l'una, per un gettito, calcolato sul valore dichiarato di 1.600 milioni, di **149 milioni di euro**.

La reintroduzione delle agevolazioni, con l'applicazione di un'imposta catastale all'1% e le imposte di registro e ipotecarie fisse di 200 € ciascuna, produrrebbe un gettito di circa **24 milioni di euro**. Quindi, per il 2014, si produrrebbe una perdita di gettito potenziale, di competenza e di cassa, pari a:

149 milioni – 24 milioni = 125 milioni di euro

Considerando, però, che la norma è rivolta ai soli coltivatori iscritti alle relative gestioni previdenziali ed assistenziali e che questi sono stati stimati essere circa un quarto del totale dei coltivatori (fonte: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali), la perdita effettiva risulta essere dell'ordine di circa **31 milioni di euro** su base annua.

Infine, la disposizione stabilisce per i trasferimenti di terreni ai soggetti non imprenditori agricoli l'innalzamento dell'aliquota dell'imposta di registro dal 9% al 12%, con soglia minima a 1000 euro, più ipotecaria e catastale in misura fissa a euro 50 cadauna.

Da elaborazioni puntuali sui dati relativi ai soggetti interessati, si stima un effetto positivo di gettito di circa **31 milioni di euro** su base annua.

Titolo VI Riforma della tassazione immobiliare

Articoli da 19 a 24

(Riforma della tassazione immobiliare)

Relazione tecnica

(Disciplina della componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni - TASI)

E' istituita la TASI, componente del TRISE (Tributo sui servizi comunali), a fronte della copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati - ivi compresa l'abitazione principale di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e gli immobili indicati nell'ultimo periodo dello stesso comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 - di aree scoperte, comprese quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Sono escluse dalla TASI, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, ma i comuni possono stabilire, in alternativa, che la base imponibile sia costituita dalla superficie determinata per la TARI.

Ai fini della stima degli effetti finanziari a partire dalla banca dati catastale 2010 si sono considerati tutti i fabbricati, separatamente per persone fisiche e soggetti diversi (escluse le proprietà di comuni), e si è calcolata la base imponibile IMU. In via prudenziale, sono stati operati abbattimenti per tener conto di cause di esclusione dall'imposta non quantificabili in modo deterministico sulla base delle informazioni contenute nella banca dati (principalmente, la condizione di suscettibilità dell'immobile di produrre rifiuti urbani riconosciuta per la TARI) e per considerare possibili anomalie presenti nella banca dati catastale non individuabili puntualmente.

Applicando alla suddetta base imponibile l'aliquota dell'1 per mille, si stima un gettito annuo TASI di circa **3.641 milioni di euro**.

La stima della TASI sulle aree edificabili è stata condotta a partire dal gettito IMU 2012 per la medesima fattispecie ad aliquota base pari al 7,6 per mille: ne risulta un importo di circa **123 milioni di euro**.

La norma produce effetti finanziari per i comuni di circa **3.764 milioni di euro su base annua a partire dal 2014**, come risulta dalla tabella seguente:

	2014 e succ.
TASI	+ 3.764

Milioni di euro

La disposizione in esame prevede l'abrogazione dell'IMU sugli immobili adibiti ad abitazioni principale (non appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze.

L'abrogazione riguarda anche:

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.".

La stima degli effetti della norma in esame è stata condotta utilizzando i dati risultanti dalla valutazione del gettito standard IMU per il 2012 relativamente alla abitazione principale, che risulta pari a circa 3.383 milioni di euro: al netto del gettito derivante dalle abitazioni appartenenti alle categorie A1, A8 e A9, quantificabile in circa 52,6 milioni di euro, l'ammontare dell'IMU per abitazione principale abolita è pari a circa 3.331 milioni di euro.

L'articolo 13 comma 10 del Decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201 dispone che "Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400."

Come conseguenza, a partire dal 2014 il gettito IMU passerebbe da 3.331 milioni di euro (gettito standard 2012) a **3.731** milioni di euro, in quanto viene meno l'ulteriore detrazione per figli, quantificata in circa 400 milioni di euro.

La norma proposta dispone inoltre che "L'imposta municipale propria non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari". La stima della perdita di gettito relativa è effettuata a partire dai versamenti effettuati dai soggetti in questione (individuati sulla base della natura giuridica) per l'anno 2012 con indicazione della detrazione per abitazione principale, stimabili in circa 12 milioni di euro. Sulla base di tale importo, la stima del minor gettito IMU risulta di circa **4 milioni di euro.**

La norma propone inoltre l'abolizione dell'IMU per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, stimabili in 40.000 unità: stimando l'importo medio relativo ai versamenti per abitazione principali a partire dal 2014 in 247 euro, l'ulteriore perdita di gettito derivante dalla suddetta disposizione risulta di circa **10 milioni di euro.**

La norma propone anche l'abolizione dell'IMU per "un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché

dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica", stimabili in 22.000 unità: considerando l'importo medio di 247 euro, si stima una ulteriore perdita di gettito pari a circa **5 milioni di euro.**

Per la quantificazione dell'ulteriore perdita di gettito derivante dall'abolizione dell'IMU per l'abitazione assegnata al coniuge separato o divorziato, si è considerato che le famiglie nel 2010 secondo ISTAT sono 25.175.793; il tasso di separazione è di 283 ogni 100.000 coniugati e in generale la casa viene assegnata al coniuge nel 78,5% dei casi: si raggiunge quindi una stima di circa 56.000 abitazioni assegnate al coniuge. Considerando l'importo medio di 247 euro, si stima una ulteriore perdita di gettito pari a circa **14 milioni di euro.**

La norma proposta produce quindi effetti negativi sul gettito dei comuni per un importo complessivo di circa **3.764 milioni di euro** dal 2014:

	2014 e succ.
IMU	- 3.764

Milioni di euro

Le misure proposte comportano gli effetti finanziari complessivi riportati nella seguente tabella:

	Effetti finanziari dal 2014
Abolizione IMU :	**-3.764**
IMU su abitazione principale 2012 *(escluso A1-A8-A9 = 52,6)*	-3.331
Detrazione figli	-400
Abitazioni principali assegnate da Cooperative a proprietà indivisa	-4
Alloggi sociali	-10
Abitazioni di dipendenti del comparto sicurezza trasferiti	-5
Abitazione assegnata al coniuge	-14
Totale minori introiti per i comuni (A)	**-3.764**
Rimodulazione aliquota standard della TASI - fabbricati (1 per mille)	3.641
Rimodulazione aliquota standard della TASI - aree edificabili (1 per mille)	123
Totale maggiori introiti per i comuni (B)	**+3.764**
Effetto netto (C) = (A)-(B)	**0**

Milioni di euro

Con l'istituzione del TRISE, all'articolo 22, comma 22, viene, inoltre, soppresso il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del decreto legge n.201/2011;

nonché la maggiorazione alla tariffa della TARES, disciplinata dal comma 13 del medesimo articolo 14, destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili dei comuni.

La soppressione della maggiorazione TARES servizi indivisibili è del tutto neutrale per i bilanci comunali, in quanto, secondo il previgente sistema, a fronte del maggior gettito i comuni beneficiavano di minori risorse a valere sul Fondo di solidarietà comunale in corrispondente misura. Tant'è che, a fronte della scelta operata nel 2013 dal Legislatore di riservare direttamente allo Stato tale cespite, per i territori delle Regioni a statuto ordinario e in quelli delle regioni Siciliana e Sardegna è stato previsto un reintegro del Fondo di solidarietà comunale di 943 milioni di euro (maggior gettito afferente ai predetti territori). Di contro, sempre sulla base del previgente sistema, la predetta maggiorazione TARES servizi indivisibili determinava un effetto finanziario positivo per il bilancio dello Stato, stimato complessivamente in 1 miliardo di euro (la restante quota, di 57 milioni di euro, imputabile alle altre Autonomie speciali per le quali il maggior gettito veniva recuperato attraverso maggiori accantonamenti in misura corrispondente).

Con l'integrale soppressione dell'articolo 14 del decreto legge n. 201/2011, vengono meno sia la maggiorazione TARES in questione, sia il recupero allo Stato, nei confronti dei comuni, del conseguente maggior gettito venuto meno. Pertanto, resta confermata la neutralità finanziaria dell'operazione per i bilanci comunali, assicurata dal reintegro del taglio a suo tempo operato a valere sulle risorse di spettanza dei comuni per gli anni 2014 e successivi, nell'assunzione che gli stessi enti avrebbero assorbito tale taglio con il gettito loro derivante dalla maggiorazione TARES servizi indivisibili. Viene meno, invece, il recupero al bilancio dello Stato della somma di 1 miliardo di euro, con corrispondenti effetti finanziari negativi.

Le disposizioni contenute nell'articolo 24 sono mirate a confermare a regime la disciplina di alimentazione e riparto del Fondo di solidarietà comunale, precedentemente prevista per i soli anni 2013 e 2014, come introdotta dal comma 380 dell'articolo 1 della L.228/2012 (legge di stabilità per il 2013).

In termini finanziari, viene determinato l'ammontare annuale del Fondo di solidarietà comunale a decorrere dall'anno 2014, nei termini che seguono.

Per l'anno 2014, le risorse del Fondo sono determinate in euro **6.647.114.923**. Rispetto alle risorse già disponibili a legislazione vigente, l'importo del predetto fondo è integrato, a favore dei comuni, come evidenziato in precedenza, per 943 milioni di euro con risorse a carico del bilancio dello Stato, per il minore taglio conseguente alla soppressione della maggiorazione TARES, e per ulteriori 572 milioni di euro con l'incremento della quota di finanziamento a valere sul gettito IMU di spettanza comunale che viene confermata, con la presente disposizione, per un importo complessivo di 4.717,9 milioni di euro a regime.

Per gli anni 2015 e seguenti, le risorse del Fondo di solidarietà sono determinate in euro **6.547.114.923** e sono assicurate per 4.717,9 milioni dalla predetta quota di gettito IMU di spettanza comunale, per 943 milioni con risorse a carico del bilancio dello Stato per il minor taglio della maggiorazione TARES e per ulteriori 886 milioni a carico del bilancio dello Stato.

	2014
Fondo di solidarietà comunale	**6.647.114.923**
Incremento quota a carico dei comuni	572.000.000
Minor taglio maggiorazione TARES	943.000.000
Risorse di bilancio a leg. vigente	5.132.114.923
	2015 e succ.
Fondo di solidarietà comunale	**6.547.114.923**
Quota a carico dei comuni	4.717.900.000
Minor taglio maggiorazione TARES	943.000.000
Risorse da bilancio Stato	886.214.923

Importi in euro

La conferma a regime del quadro finanziario conseguente all'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011, unitamente a quelle recate dal comma 380 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2013, come modificate dalla presente legge, determina i seguenti effetti finanziari positivi per il bilancio dello Stato:

- riserva allo Stato della quota di gettito IMU sugli immobili classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota base, per 4.666 milioni di euro per il 2015 e successivi;
- soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio per 1.836 milioni di euro nel 2015 e 1.889 milioni dal 2016;
- soppressione della compartecipazione comunale all'IVA per 3.024 milioni a decorrere dal 2015;
- soppressione dei trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e della regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012, per 779 milioni dal 2015;
- versamento al bilancio dello Stato della quota di gettito IMU di spettanza comunale per il finanziamento del Fondo di solidarietà comunale per 4.717,9 milioni di euro annui.

Di contro, la disposizione in esame, al fine di garantire la neutralità finanziaria dell'operazione di conferma delle misure del citato comma 380 per i bilanci comunali, determina effetti negativi per il bilancio dello Stato per 1.829 milioni per gli anni 2015 e successivi, di cui 943 milioni ogni anno per effetto, come già evidenziato, della necessità di ristoro ai comuni del taglio di risorse connesso alla maggiorazione TARES, soppressa con la presente legge.

Nei confronti dei comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, si applicano le disposizioni del comma 17 dell'articolo 13 decreto legge n.201/2011, nonché quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 23.

In particolare, tenuto conto della conferma a regime del disposto di cui al comma 17 dell'articolo 13 decreto legge n.201/2011, la disposizione di cui al citato **comma 2** è finalizzata ad assicurare la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato e per quelli dei comuni ricadenti nei territori delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, disponendo che il minor gettito IMU da abitazione principale nei predetti territori non può essere ristorato ai comuni interessati sia attraverso un minor accantonamento che con l'attribuzione del gettito TASI ad aliquota standard. In altri termini, in assenza del comma 2, in

esame, i comuni delle citate Autonomie speciali beneficerebbero, diversamente da tutti gli altri comuni, sia di un ristoro a carico del bilancio statale tramite minori accantonamenti, che di maggiori entrate derivanti dal maggior gettito TASI ad aliquota standard.

Effetti finanziari positivi	**2015 e succ.**
Riserva erariale IMU immobili gruppo catastale D	+ 4.666,0
Versamento IMU comunale	+ 4.717,9
Soppressione Fondo sperimentale di riequilibrio	- 1.836,0
Soppressione Compartecipazione comunale IVA	- 3.024,0
Soppressione Trasferimenti fiscalizzabili Sicilia e Sardegna	- 779,0
Maggiori accantonamenti (FVG-Tn-Bz-VdA)	+ 328,3
Effetti finanziari negativi	**2015 e succ.**
Fondo di solidarietà comunale - risorse erariali	+ 1.829,2
di cui per integrazione minore taglio maggiorazione TARES	+ 943
Fondo di solidarietà comunale - risorse comunali	+ 4.717,9
Minori accantonamenti (FVG-Tn-Bz-VdA) per maggiorazione TARES	- 57

Milioni di euro

Art. 23, commi 5 – 6 - La disposizione normativa in esame prevede ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito degli esercenti arti e professioni la deducibilità del *20* per cento dell'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali, per destinazione e per natura, a partire dal periodo d'imposta 2013 e che ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d'imposta non si tiene conto della disposizione in parola;permane la indeducibilità ai fini IRAP.

La stima degli effetti di gettito è stata realizzata utilizzando:

- i dati dichiarati in Unico 2012 da parte delle società di capitali, società di persone, enti non commerciali e persone fisiche dichiaranti reddito d'impresa o redditi derivanti dall'esercizio di arti o professioni, individuando il reddito/perdita di specie per ogni singola società/ente;
- i dati ricavati dai versamenti mediante modello F24, in particolare il dato relativo alla IMU 2013 pagata (1° rata) relativamente agli immobili di categoria catastale 'D' , in base al quale è stata stimata la IMU 2013 complessivamente dovuta, pari a circa *4,56* miliardi di euro (statale + incremento comunale);
- i dati relativi alla rendita catastale per tipologia di immobile e per titolare (persone giuridica o persona fisica).

Pertanto il dato relativo all'IMU sugli immobili strumentali categoria catastale 'D' è preciso; per quanto concerne, invece, gli altri immobili strumentali, in mancanza di espressa indicazione mediante codici tributo di versamento si è fatto riferimento, per una *proxy*, ai dati catastali.

In particolare, sono state considerate alcune categorie catastali di immobili ritenute maggiormente rappresentative degli immobili strumentali, senza peraltro avere evidenza dell'effettivo utilizzo quale immobile strumentale da parte del proprietario (strumentale per natura ovvero per destinazione).

Nello specifico, sono state considerate le categorie catastali A10, B08, C01, C02 (per i soli titolari persone giuridiche, per escludere le cantine delle persone fisiche), C03, C04 e C05: per ciascuna categoria è stata stimata la IMU massima teorica, sulla base della rendita catastale, del rispettivo moltiplicatore e della aliquota.

Effettuando una simulazione in capo a ciascun soggetto, dall'incrocio dei dati di gettito IMU 2013 con i redditi di specie ricavati dalle dichiarazioni è emersa una perdita di gettito di competenza annua di circa 164,6 milioni di euro per i contribuenti abbinati: sull'universo di contribuenti la perdita di gettito stimata dalla deduzione al 20% della IMU sui fabbricati strumentali categoria catastale 'D' è di circa *182* milioni di euro.

A questa perdita occorre aggiungere quella relativa agli altri immobili strumentali: dai dati catastali risulta una IMU potenziale di circa 1,38 miliardi di euro da parte delle persone fisiche e di circa 1,25 miliardi di euro da parte delle persone giuridiche.

La perdita di gettito stimata, utilizzando la capienza della IMU potenzialmente deducibile nel reddito di specie e le aliquote effettive emerse con riferimento alla simulazione microeconomica effettuata sui versamenti IMU 2013 categoria catastale 'D', è di circa *42* milioni di euro per le persone fisiche e di circa *51* milioni di euro per le persone giuridiche.

Nel complesso, la disposizione in esame è suscettibile di generare una perdita di gettito, per l'Erario, di competenza annua a partire dal 2014 stimata in circa **274** milioni di euro, di cui circa *84* milioni di euro ai fini IRPEF.

Di seguito il dettaglio di cassa tenuto conto altresì dell'andamento delle addizionali IRPEF:

	2014	**2015**	**2016**
IRPEF statale	*-136,0*	*-77,7*	*-77,7*
Addiz. Regionale	*-4,9*	*-4,9*	*-4,9*
Addiz. Comunale	*-2,1*	*-1,6*	*-1,6*
IRES	*-332,7*	*-190,1*	*-190,1*
TOTALE	**-475,7**	**-274,3**	**-274,3**

Milioni di euro

Art. 23, commi 7 – 8 - La normativa vigente prevede l'esenzione dall'IRPEF degli immobili non locati, soggetti ad IMU.

La disposizione in esame introduce, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, la tassazione al 50% ai fini IRPEF dei redditi degli immobili non locati ad uso abitativo ubicati nello stesso comune di residenza.

Ai fini della stima sono state effettuate elaborazioni sulla banca dati contenente le informazioni integrate degli archivi catastali e delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2011, prendendo in considerazione gli immobili ad uso abitativo che risultano non locati e che risultano ubicati nello stesso comune nel quale si trova l'abitazione principale del soggetto dichiarante.

Per le abitazioni tenute a disposizione (utilizzo "2" delle dichiarazioni dei redditi) è stata stimata la tassazione sulla base della rendita catastale rivalutata del 5%, aumentata di un terzo e rapportata alla quota di possesso di detta unità immobiliare. Per quel che concerne gli altri immobili diversi dall'abitazione principale e non locati, il reddito imponibile è stato posto pari alla rendita catastale, rivalutata del 5%, rapportata alla quota di possesso.
In base alle citate elaborazioni, considerando la percentuale di inclusione nel reddito complessivo disposta dalla norma, si stima una maggiore base imponibile ai fini IRPEF di circa 931,4 milioni di euro. Applicando un'aliquota marginale media pari al 30%, si stima un recupero di gettito IRPEF di competenza annua di circa +279,4 milioni di euro. Si stima, inoltre, un recupero di gettito di competenza annua di addizionale regionale e comunale pari rispettivamente a +13,9 e +4,1 milioni di euro.

Nella tabella seguente sono riportati i relativi effetti finanziari:

	2014	2015	2016
IRPEF	+488,9	+279,4	+279,4
Addizionale regionale	+13,9	+13,9	+13,9
Addizionale comunale	+5,3	+4,1	+4,1
Totale	**+508,1**	**+297,4**	**+297,4**

Milioni di euro

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

ALLEGATI

ALLEGATO N. 1. – STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITA' (TABELLA C) E VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO TRIENNALE 2014-2016 A LEGISLAZIONE VIGENTE (ART. 11, COMMA 3, LETTERA D, DELLA LEGGE N.196 DEL 2009)

ALLEGATO N. 2. – IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI (CRONOLOGICO) (TABELLA E)

ALLEGATO N. 3 - EFFETTI FINANZIARI, SUL BILANCIO DELLO STATO, DELL'ARTICOLATO DEL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA' 2014

ALLEGATO N. 4 – QUADRO DI SINTESI DELLE PREVISIONI PER L'ANNO 2014 A RAFFRONTO CON QUELLE ASSESTATE 2013

ALLEGATO N. 1

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITA' (TABELLA C) E VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO TRIENNALE 2014-2016 A LEGISLAZIONE VIGENTE (ART. 11, COMMA 3, LETTERA D, DELLA LEGGE N.196 DEL 2009)

ALLEGATO N.1

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITA' (TABELLA C)

(migliaia di euro)

Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014			2015			2016		
		LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri										
Presidenza del Consiglio dei Ministri										
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE										
LEGGE N. 230 Del 1998; NUOVE NORME IN MATERIA DI OBIEZIONE DI COSCIENZA.										
- ART. 19: FONDO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE										
(21.3 - CAP. 2185)	cp	85.277	20.000	105.277	73.350	-	73.350	73.519	-	73.519
	cs	85.277	20.000	105.277	73.350	-	73.350	73.519	-	73.519
DECRETO LEGISLATIVO N. 303 Del 1999: ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997										
(21.3 - CAP. 2115)	cp	41.126	-	41.126	38.956	-	38.956	39.048	-	39.048
	cs	41.126	-	41.126	38.956	-	38.956	39.048	-	39.048
TOTALE MISSIONE	cp	126.403	20.000	146.403	112.306	-	112.306	112.567	-	112.567
	cs	126.403	20.000	146.403	112.306	-	112.306	112.567	-	112.567
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali										
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale										
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE										
LEGGE N. 38 Del 2001: NORME A TUTELA DELLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA										
- ART. 16 COMMA 2: CONTRIBUTO ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA-GIULIA.										
(2.3 - CAP. 7513/P)	cp	5.571	-	5.571	5.093	-	5.093	5.104	-	5.104
	cs	5.571	-	5.571	5.093	-	5.093	5.104	-	5.104
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria										
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE										
DECRETO LEGISLATIVO N. 56 Del 2000: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE A NORMA DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 13 MAGGIO 1999, N.133.										
- ART. 13 COMMA 3: ATTRIBUZIONE GETTITO IRAP REGIONI A STATUTO ORDINARIO										
(2.4 - CAP. 2701)	cp	-	2.560.000	2.560.000	-	-	-	-	-	-
	cs	-	2.560.000	2.560.000	-	-	-	-	-	-

seque: Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014			2015			2016		
		LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
Rapporti finanziari con Enti territoriali										
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE										
LEGGE N. 353 Del 2000: LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI										
(2.5 - CAP. 2820)	cp	1.422	-	1.422	1.297	-	1.297	1.307	-	1.307
	cs	1.422	-	1.422	1.297	-	1.297	1.307	-	1.307
TOTALE MISSIONE	cp	6.993	2.560.000	2.566.993	6.390	-	6.390	6.411	-	6.411
	cs	6.993	2.560.000	2.566.993	6.390	-	6.390	6.411	-	6.411
L'Italia in Europa e nel mondo										
Cooperazione allo sviluppo										
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI										
LEGGE N. 7 Del 1981: E LEGGE N. 49 DEL 1987, STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AIUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO.										
(1.2 - CAPP. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184)	cp	110.818	60.000	170.818	104.297	60.000	164.297	104.533	60.000	164.533
	cs	110.818	60.000	170.818	104.297	60.000	164.297	104.533	60.000	164.533
LEGGE N. 49 Del 1987: NUOVA DISCIPLINA DELLA COOPERAZIONE DELL'ITALIA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO										
(1.2 - CAPP. 7168, 7169)	cp	350	-	350	334	-	334	334	-	334
	cs	350	-	350	334	-	334	334	-	334
Cooperazione economica e relazioni internazionali										
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI										
LEGGE N. 794 Del 1966: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO-AMERICANO, FIRMATA A ROMA IL I GIUGNO 1966										
(1.3 - CAP. 3751)	cp	1.993	-	1.993	1.896	-	1.896	1.900	-	1.900
	cs	1.993	-	1.993	1.896	-	1.896	1.900	-	1.900
Promozione della pace e sicurezza internazionale										
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI										
LEGGE N. 140 Del 1980: PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FONDO EUROPEO PER LA GIOVENTU'										
(1.4 - CAP. 3399)	cp	236	-	236	225	-	225	225	-	225
	cs	236	-	236	225	-	225	225	-	225

segue: Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014			2015			2016		
		LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
Integrazione europea										
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI										
LEGGE N. 960 Del 1982: RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 14 MARZO 1977, N.73, CONCERNENTE LA RATIFICA DEGLI ACCORDI DI OSIMO TRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA										
(1.5 - CAPP. 4543, 4545)	cp	1.250	-	1.250	1.190	-	1.190	1.192	-	1.192
	cs	1.250	-	1.250	1.190	-	1.190	1.192	-	1.192
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale										
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI										
LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.										
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.										
(1.10 - CAP. 1163)	cp	1.424	-	1.424	1.402	-	1.402	1.405	-	1.405
	cs	1.424	-	1.424	1.402	-	1.402	1.405	-	1.405
TOTALE MISSIONE	cp	116.071	60.000	176.071	109.344	60.000	169.344	109.589	60.000	169.589
	cs	116.071	60.000	176.071	109.344	60.000	169.344	109.589	60.000	169.589
Difesa e sicurezza del territorio										
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare										
MINISTERO DELLA DIFESA										
LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.										
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.										
(1.5 - CAP. 1352)	cp	254	500	754	241	500	741	242	500	742
	cs	254	500	754	241	500	741	242	500	742
DECRETO LEGISLATIVO N. 66 Del 2010: CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE										
- ART. 565: CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE IDROGRAFICA INTERNAZIONALE										
(1.5 - CAP. 1345)	cp	64	-	64	61	-	61	61	-	61
	cs	64	-	64	61	-	61	61	-	61

segue: Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014			2015			2016		
		LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari										
MINISTERO DELLA DIFESA										
DECRETO LEGISLATIVO N. 66 Del 2010: CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE										
- ART. 559: FINANZIAMENTO DELL'AGENZIA INDUSTRIE DIFESA										
(1.6 - CAPP. 1360, 7145)	cp	2.962	-	2.962	-	-	-	-	-	-
	cs	2.962	-	2.962	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE	cp	3.280	500	3.780	302	500	802	303	500	803
	cs	3.280	500	3.780	302	500	802	303	500	803
Giustizia										
Amministrazione penitenziaria										
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA										
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 309 Del 1990: TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA:										
- ART. 135 COMMA 4: PROGRAMMI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E ALLA CURA DELL'AIDS, AL TRATTAMENTO SOCIO-SANITARIO, AL RECUPERO E AL SUCCESSIVO REINSERIMENTO DEI TOSSICODIPENDENTI DETENUTI.										
(1.1 - CAP. 1768)	cp	260	-	260	220	-	220	220	-	220
	cs	260	-	260	220	-	220	220	-	220
TOTALE MISSIONE	cp	260	-	260	220	-	220	220	-	220
	cs	260	-	260	220	-	220	220	-	220
Ordine pubblico e sicurezza										
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste										
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI										
LEGGE N. 267 Del 1991: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE:										
- ART. 2 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL TERZO PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA (LEGGE N.41 DEL 1982)										
(4.1 - CAP. 2179)	cp	454	-	454	433	-	433	433	-	433
	cs	454	-	454	433	-	433	433	-	433

seque: Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014			2015			2016		
		LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia										
MINISTERO DELL'INTERNO										
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 309 Del 1990: TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA:										
- ART. 101: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE										
(3.3 - CAPP. 2668, 2815)	cp	1.062	-	1.062	1.019	-	1.019	1.021	-	1.021
	cs	1.062	-	1.062	1.019	-	1.019	1.021	-	1.021
TOTALE MISSIONE	cp	1.516	-	1.516	1.452	-	1.452	1.454	-	1.454
	cs	1.516	-	1.516	1.452	-	1.452	1.454	-	1.454
Soccorso civile										
Protezione civile										
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE										
DECRETO LEGGE N. 142 Del 1991: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 195 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991.										
- ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE										
(6.2 - CAP. 7446/P)	cp	77.977	-20.000	57.977	76.974	-20.000	56.974	77.149	-20.000	57.149
	cs	77.977	-20.000	57.977	76.974	-20.000	56.974	77.149	-20.000	57.149
DECRETO LEGGE N. 90 Del 2005: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE										
- ART. 4 COMMA 1: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE										
(6.2 - CAP. 2184)	cp	7.559	-	7.559	7.467	-	7.467	7.472	-	7.472
	cs	7.559	-	7.559	7.467	-	7.467	7.472	-	7.472
LEGGE DI STABILITA' N. 228 Del 2012: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2012)										
- ART. 1 COMMA 290: INTEGRAZIONE FONDO PROTEZIONE CIVILE PER ALLUVIONI										
(6.2 - CAP. 7446/P)	cp	7.989	-	7.989	49.933	-	49.933	-	-	-
	cs	7.989	-	7.989	49.933	-	49.933	-	-	-

segue: Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014			2015			2016		
		LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
DECRETO LEGGE N. 93 Del 2013: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E PER IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE, NONCHE' IN TEMA DI PROTEZIONE CIVILE E DI COMMISSARIAMENTO DELLE PROVINCE										
- ART. 10 COMMA 1: FONDO EMERGENZE NAZIONALI										
(6.2 - CAP. 7441)	cp	-	70.000	70.000	-	70.000	70.000	-	70.000	70.000
	cs	-	70.000	70.000	-	70.000	70.000	-	70.000	70.000
TOTALE MISSIONE	cp	93.525	50.000	143.525	134.374	50.000	184.374	84.621	50.000	134.621
	cs	93.525	50.000	143.525	134.374	50.000	184.374	84.621	50.000	134.621
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale										
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI										
DECRETO LEGISLATIVO N. 454 Del 1999: RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE DELLA RICERCA IN AGRICOLTURA, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N.59.										
(1.2 - CAP. 2083)	cp	9.144	-	9.144	8.623	-	8.623	8.639	-	8.639
	cs	9.144	-	9.144	8.623	-	8.623	8.639	-	8.639
Sostegno al settore agricolo										
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE										
DECRETO LEGISLATIVO N. 165 Del 1999: DECRETO LEGISLATIVO N. 188 DEL 2000: AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA).										
(7.1 - CAP. 1525)	cp	120.298	-	120.298	114.763	-	114.763	114.917	-	114.917
	cs	120.298	-	120.298	114.763	-	114.763	114.917	-	114.917
Politiche competitive, della qualita'' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione										
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI										
LEGGE N. 267 Del 1991: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE:										
- ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA										
(1.5 - CAPP. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488)	cp	5.311	-	5.311	5.042	-	5.042	5.054	-	5.054
	cs	5.311	-	5.311	5.042	-	5.042	5.054	-	5.054

segue: Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014			2015			2016		
		LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.										
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.										
(1.5 - CAP. 2200)	cp	614	-	614	559	-	559	560	-	560
	cs	614	-	614	559	-	559	560	-	560
TOTALE MISSIONE	cp	135.367	-	135.367	128.987	-	128.987	129.170	-	129.170
	cs	135.367	-	135.367	128.987	-	128.987	129.170	-	129.170
Regolazione dei mercati										
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori										
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO										
LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.										
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.										
(3.1 - CAP. 2280)	cp	255	-	255	321	-	321	335	-	335
	cs	255	-	255	321	-	321	335	-	335
TOTALE MISSIONE	cp	255	-	255	321	-	321	335	-	335
	cs	255	-	255	321	-	321	335	-	335
Diritto alla mobilita'										
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo										
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI										
DECRETO LEGISLATIVO N. 250 Del 1997: ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (E.N.A.C.). (ART. 7)										
(2.3 - CAP. 1921/P)	cp	8.328	-	8.328	7.900	-	7.900	8.216	-	8.216
	cs	8.328	-	8.328	7.900	-	7.900	8.216	-	8.216
- ART. 7: CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'E.N.A.C										
(2.3 - CAP. 1921)	cp	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	cs	-	-	-	-	-	-	-	-	-

segue: Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014 LEGISLAZ. VIGENTE	2014 VARIAZIONI	2014 D. di L. STABILITA'	2015 LEGISLAZ. VIGENTE	2015 VARIAZIONI	2015 D. di L. STABILITA'	2016 LEGISLAZ. VIGENTE	2016 VARIAZIONI	2016 D. di L. STABILITA'
Sostegno allo sviluppo del trasporto										
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE										
LEGGE N. 128 Del 1998: DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA.										
- ART. 23: ISTITUZIONE AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO.										
(9.1 - CAP. 1723)	cp	224	-	224	213	-	213	214	-	214
	cs	224	-	224	213	-	213	214	-	214
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne										
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI										
DECRETO LEGGE N. 535 Del 1996: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 647 DEL 1996 (ART. 3): CONTRIBUTO AL "CENTRO INTERNAZIONALE RADIO-MEDICO CIRM."										
(2.6 - CAP. 1850)	cp	60	-	60	57	-	57	59	-	59
	cs	60	-	60	57	-	57	59	-	59
TOTALE MISSIONE	cp	8.612	-	8.612	8.170	-	8.170	8.489	-	8.489
	cs	8.612	-	8.612	8.170	-	8.170	8.489	-	8.489
Comunicazioni										
Sostegno all'editoria										
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE										
LEGGE N. 67 Del 1987: RINNOVO DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N.416, RECANTE DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITRICI E PROVVIDENZE PER L'EDITORIA										
(11.2 - CAPP. 2183, 7442)	cp	140.889	-	140.889	119.919	-	119.919	120.232	-	120.232
	cs	140.889	-	140.889	119.919	-	119.919	120.232	-	120.232
TOTALE MISSIONE	cp	140.889	-	140.889	119.919	-	119.919	120.232	-	120.232
	cs	140.889	-	140.889	119.919	-	119.919	120.232	-	120.232

segue: Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO *DEI PROVVEDIMENTI*		2014			2015			2016		
		LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo										
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy										
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO										
LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.										
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.										
(4.2 - CAP. 2501)	cp	12.006	-	12.006	13.215	-	13.215	13.661	-	13.661
	cs	12.006	-	12.006	13.215	-	13.215	13.661	-	13.661
DECRETO LEGGE N. 98 Del 2011: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA										
- ART. 14 COMMA 19: TRASFERIMENTO RISORSE, GIA' DESTINATE ALL'ICE, IN UN FONDO PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI										
(4.2 - CAP. 2535)	cp	23.755	-	23.755	22.861	-	22.861	22.934	-	22.934
	cs	23.755	-	23.755	22.861	-	22.861	22.934	-	22.934
- ART. 14 COMMA 26/ter PUNTO 1: FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA										
(4.2 - CAP. 2530)	cp	8.079	10.000	18.079	7.564	10.000	17.564	7.603	10.000	17.603
	cs	8.079	10.000	18.079	7.564	10.000	17.564	7.603	10.000	17.603
TOTALE MISSIONE	cp	43.840	10.000	53.840	43.640	10.000	53.640	44.198	10.000	54.198
	cs	43.840	10.000	53.840	43.640	10.000	53.640	44.198	10.000	54.198
Ricerca e innovazione										
Ricerca in materia ambientale										
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE										
DECRETO LEGGE N. 112 Del 2008: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 133 DEL 2008, DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITA', LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA E LA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA										
- ART. 28 COMMA 1: ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (ISPRA)										
(2.1 - CAPP. 3621, 8831)	cp	25.546	-	25.546	24.888	-	24.888	24.888	-	24.888
	cs	25.546	-	25.546	24.888	-	24.888	24.888	-	24.888

segue: Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014 LEGISLAZ. VIGENTE	2014 VARIAZIONI	2014 D. di L. STABILITA'	2015 LEGISLAZ. VIGENTE	2015 VARIAZIONI	2015 D. di L. STABILITA'	2016 LEGISLAZ. VIGENTE	2016 VARIAZIONI	2016 D. di L. STABILITA'
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali										
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO										
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 805 Del 1975: ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI - ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI										
(2.1 - CAPP. 2040, 2041, 2043)	cp	1.125	-	1.125	1.105	-	1.105	1.105	-	1.105
	cs	1.125	-	1.125	1.105	-	1.105	1.105	-	1.105
Ricerca scientifica e tecnologica di base										
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA										
LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.										
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.										
(3.3 - CAP. 1679)	cp	4.505	-	4.505	4.250	-	4.250	4.250	-	4.250
	cs	4.505	-	4.505	4.250	-	4.250	4.250	-	4.250
DECRETO LEGISLATIVO N. 204 Del 1998: DISPOSIZIONI PER IL COORDINAMENTO, LA PROGRAMMAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA POLITICA NAZIONALE RELATIVA ALLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA E DECRETO LEGGE 30/1/1998, N. 6: "ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLE REGIONI MARCHE ED UMBRIA E DI ALTRE ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI", ART. 23 SEPTIES, COMMA 1 - PERSONALE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA - E LEGGE 27/12/2006, N. 296: "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)" ,ART. 1, COMMA 652 - PIANO STRAORDINARIO DI ASSUNZIONE DI RICERCATORI, E DECRETO LEGGE 98 DEL 2011 ART. 19, COMMA 3, LETT A) - SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE E DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69: "DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELLECONOMIA", ART. 58, COMMA 2 - DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DEGLI ENTI DI RICERCA E DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2013, N. 104: "MISURE URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA", ART. 24, COMMA 1 - PERSONALE DEGLI ENTI DI RICERCA										
(3.3 - CAP. 7236)	cp	1.771.328	-	1.771.328	1.770.099	-	1.770.099	1.772.099	-	1.772.099
	cs	1.771.328	-	1.771.328	1.770.099	-	1.770.099	1.772.099	-	1.772.099

segue: Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014 LEGISLAZ. VIGENTE	2014 VARIAZIONI	2014 D. di L. STABILITA'	2015 LEGISLAZ. VIGENTE	2015 VARIAZIONI	2015 D. di L. STABILITA'	2016 LEGISLAZ. VIGENTE	2016 VARIAZIONI	2016 D. di L. STABILITA'
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale										
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO										
DECRETO LEGISLATIVO N. 257 Del 2003: RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELL'ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E L'AMBIENTE - ENEA, A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2002, N. 137										
- ART. 19 COMMA 1 PUNTO A: RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELL'ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E L'AMBIENTE - ENEA, A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2002, N. 137										
(7.1 - CAP. 7630/P)	cp	22.781	-	22.781	22.714	-	22.714	22.714	-	22.714
	cs	22.781	-	22.781	22.714	-	22.714	22.714	-	22.714
Ricerca di base e applicata										
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE										
DECRETO LEGGE N. 83 Del 2012: MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE										
- ART. 19: AGENZIA DIGITALE										
(12.1 - CAP. 1707)	cp	2.756	-	2.756	2.750	-	2.750	2.871	-	2.871
	cs	2.756	-	2.756	2.750	-	2.750	2.871	-	2.871
Ricerca per la didattica										
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA										
LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.										
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.										
(3.1 - CAP. 1261)	cp	1.538	-	1.538	1.478	-	1.478	1.478	-	1.478
	cs	1.538	-	1.538	1.478	-	1.478	1.478	-	1.478
Ricerca per il settore della sanita' pubblica										
MINISTERO DELLA SALUTE										
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 613 Del 1980: CONTRIBUTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA										
(2.1 - CAP. 3453)	cp	283	-	283	262	-	262	262	-	262
	cs	283	-	283	262	-	262	262	-	262
DECRETO LEGISLATIVO N. 502 Del 1992: RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA										
- ART. 12 COMMA 2: FONDO FINANZIAMENTO ATTIVITA' RICERCA										
(2.1 - CAP. 3392)	cp	288.741	-	288.741	271.111	-	271.111	271.111	-	271.111
	cs	288.741	-	288.741	271.111	-	271.111	271.111	-	271.111

segue: Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014 LEGISLAZ. VIGENTE	2014 VARIAZIONI	2014 D. di L. STABILITA'	2015 LEGISLAZ. VIGENTE	2015 VARIAZIONI	2015 D. di L. STABILITA'	2016 LEGISLAZ. VIGENTE	2016 VARIAZIONI	2016 D. di L. STABILITA'
DECRETO LEGISLATIVO N. 267 Del 1993: RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ, ART. 4 COMMA 1 PUNTO 1 - RIORDINAMENTO ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ E LEGGE N. 219 DEL 2005: NUOVA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ TRASFUSIONALI E DELLA PRODUZIONE NAZIONALE DEGLI EMODERIVATI, ART. 12, COMMA 6 - COMPITI DEL CENTRO NAZIONALE SANGUE										
(2.1 - CAP. 3443)	cp	12.256	-	12.256	12.008	-	12.008	12.008	-	12.008
	cs	12.256	-	12.256	12.008	-	12.008	12.008	-	12.008
LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.										
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.										
(2.1 - CAP. 3412)	cp	3.333	-	3.333	3.272	-	3.272	3.272	-	3.272
	cs	3.333	-	3.333	3.272	-	3.272	3.272	-	3.272
DECRETO LEGGE N. 17 Del 2001: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 129 DEL 2001: AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI .										
- ART. 2 COMMA 4: CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI										
(2.1 - CAP. 3457)	cp	550	-	550	538	-	538	538	-	538
	cs	550	-	550	538	-	538	538	-	538
TOTALE MISSIONE	cp	2.134.742	-	2.134.742	2.114.475	-	2.114.475	2.116.596	-	2.116.596
	cs	2.134.742	-	2.134.742	2.114.475	-	2.114.475	2.116.596	-	2.116.596
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino										
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE										
LEGGE N. 979 Del 1982: DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE										
(1.10 - CAPP. 1644, 1646)	cp	30.465	-	30.465	35.160	-	35.160	35.172	-	35.172
	cs	30.465	-	30.465	35.160	-	35.160	35.172	-	35.172
DECRETO LEGGE N. 2 Del 1993: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 59 DEL 1993: MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992 N. 150, IN MATERIA DI COMMERCIO E DETENZIONE DI ESEMPLARI DI FAUNA E FLORA MINACCIATI DI ESTINZIONE.										
(1.10 - CAPP. 1388, 1389)	cp	47	-	47	44	-	44	44	-	44
	cs	47	-	47	44	-	44	44	-	44

segue: Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014 LEGISLAZ. VIGENTE	2014 VARIAZIONI	2014 D. di L. STABILITA'	2015 LEGISLAZ. VIGENTE	2015 VARIAZIONI	2015 D. di L. STABILITA'	2016 LEGISLAZ. VIGENTE	2016 VARIAZIONI	2016 D. di L. STABILITA'
LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.										
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.										
(1.10 - CAP. 1551)	cp	5.826	-	5.826	5.475	-	5.475	5.487	-	5.487
	cs	5.826	-	5.826	5.475	-	5.475	5.487	-	5.487
TOTALE MISSIONE	cp	36.338	-	36.338	40.679	-	40.679	40.703	-	40.703
	cs	36.338	-	36.338	40.679	-	40.679	40.703	-	40.703
Tutela della salute										
Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti										
MINISTERO DELLA SALUTE										
LEGGE N. 434 Del 1998: FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO.										
- ART. 1 COMMA 2: FINANZIAMENTO INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE RANDAGISMO										
(1.2 - CAP. 5340)	cp	325	-	325	309	-	309	310	-	310
	cs	325	-	325	309	-	309	310	-	310
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure										
MINISTERO DELLA SALUTE										
DECRETO LEGGE N. 269 Del 2003: CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 326 DEL 2003: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO E PER LA CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI.										
- ART. 48 COMMA 9: AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO										
(1.4 - CAPP. 3458, 7230)	cp	1.913	-	1.913	1.794	-	1.794	3.798	-	3.798
	cs	1.913	-	1.913	1.794	-	1.794	3.798	-	3.798
TOTALE MISSIONE	cp	2.238	-	2.238	2.103	-	2.103	4.108	-	4.108
	cs	2.238	-	2.238	2.103	-	2.103	4.108	-	4.108
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici										
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo										
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO										
LEGGE N. 163 Del 1985: NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DELLO STATO A FAVORE DELLO SPETTACOLO.										
(1.2 - CAPP. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8570, 8571, 8573, 8721)	cp	382.065	29.000	411.065	367.864	29.000	396.864	368.712	29.000	397.712
	cs	382.065	29.000	411.065	367.864	29.000	396.864	368.712	29.000	397.712

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014			2015			2016		
		LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria										
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO										
LEGGE N. 190 Del 1975: NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE "VITTORIO EMANUELE II" DI ROMA										
(1.10 - CAP. 3610)	cp	812	-	812	755	-	755	757	-	757
	cs	812	-	812	755	-	755	757	-	757
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 805 Del 1975: ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI - ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI										
- ART. 22: ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI										
(1.10 - CAP. 3611)	cp	891	-	891	844	-	844	846	-	846
	cs	891	-	891	844	-	844	846	-	846
LEGGE N. 466 Del 1988: CONTRIBUTO ALLA ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI										
(1.10 - CAP. 3630)	cp	925	-	925	875	-	875	877	-	877
	cs	925	-	925	875	-	875	877	-	877
LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.										
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.										
(1.10 - CAPP. 3670, 3671)	cp	6.212	7.900	14.112	7.416	-	7.416	7.431	-	7.431
	cs	6.212	7.900	14.112	7.416	-	7.416	7.431	-	7.431
Valorizzazione del patrimonio culturale										
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO										
LEGGE N. 77 Del 2006: MISURE SPECIALI DI TUTELA E FRUIZIONE DEI SITI ITALIANI DI INTERESSE CULTURALE, PAESAGGISTICO E AMBIENTALE, INSERITI NELLA " LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE", POSTI SOTTO LA TUTELA DELL' UNESCO.										
- ART. 4 COMMA 1: INTERVENTI IN FAVORE DEI SITI ITALIANI INSERITI NELLA " LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE " DELL'UNESCO.										
(1.13 - CAPP. 1442, 7305)	cp	1.379	-	1.379	1.312	-	1.312	1.315	-	1.315
	cs	1.379	-	1.379	1.312	-	1.312	1.315	-	1.315
TOTALE MISSIONE	cp	392.284	36.900	429.184	379.066	29.000	408.066	379.938	29.000	408.938
	cs	392.284	36.900	429.184	379.066	29.000	408.066	379.938	29.000	408.938

segue: Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014			2015			2016		
		LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
Istruzione scolastica										
Istituzioni scolastiche non statali										
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA										
LEGGE N. 181 Del 1990: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE SCUOLE EUROPEE CHE MODIFICA L'ARTICOLO 1 DELLA CONVENZIONE DEL 5 SETTEMBRE 1963 RELATIVA AL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA EUROPEA DI ISPRA (VARESE), AVVENUTO A BRUXELLES I GIORNI 29 FEBBRAIO E 5 LUGLIO 1988.										
(1.9 - CAP. 2193)	cp	270	-	270	284	-	284	293	-	293
	cs	270	-	270	284	-	284	293	-	293
TOTALE MISSIONE	cp	270	-	270	284	-	284	293	-	293
	cs	270	-	270	284	-	284	293	-	293
Istruzione universitaria										
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria										
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA										
LEGGE N. 394 Del 1977: POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA UNIVERSITARIA										
(2.1 - CAP. 1709)	cp	5.216	-	5.216	4.953	-	4.953	4.965	-	4.965
	cs	5.216	-	5.216	4.953	-	4.953	4.965	-	4.965
LEGGE N. 338 Del 2000: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UINIVERSITARI.										
- ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI PER ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI										
(2.1 - CAP. 7273)	cp	18.145	-	18.145	18.013	-	18.013	18.052	-	18.052
	cs	18.145	-	18.145	18.013	-	18.013	18.052	-	18.052
Sistema universitario e formazione post-universitaria										
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA										
LEGGE N. 243 Del 1991: UNIVERSITA' NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTE E DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69: "DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA" ART. 60, COMMA 1 - SEMPLIFICAZIONI DEL SISTEMA DI FINANZIAMENTO DELLE UNIVERSITA' E DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO										
(2.3 - CAP. 1692)	cp	72.445	-	72.445	69.147	-	69.147	69.305	-	69.305
	cs	72.445	-	72.445	69.147	-	69.147	69.305	-	69.305
TOTALE MISSIONE	cp	95.806	-	95.806	92.113	-	92.113	92.322	-	92.322
	cs	95.806	-	95.806	92.113	-	92.113	92.322	-	92.322

segue: Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014			2015			2016		
		LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
Protezione sociale per particolari categorie										
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE										
LEGGE N. 16 Del 1980: E LEGGE N. 137 DEL 2001: DISPOSIZIONE CONCERNENTI LA CORRESPONSIONE DI INDENNIZZI, INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI A CITTADINI ED IMPRESE ITALIANE CHE ABBIANO PERDUTO BENI, DIRITTI ED INTERESSI IN TERRITORI GIA' SOGGETTI ALLA SOVRANITA' ITALIANA E ALL'ESTERO										
- ART. 12: INDENNIZZI, INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI A CITTADINI E IMPRESE ITALIANE PER BENI, DIRITTI ED INTERESSI PERDUTI ALL'ESTERO										
(17.1 - CAP. 7256)	cp	5.004	-	5.004	4.876	-	4.876	4.887	-	4.887
	cs	5.004	-	5.004	4.876	-	4.876	4.887	-	4.887
Sostegno alla famiglia										
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE										
DECRETO LEGGE N. 223 Del 2006: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE, PER IL CONTENIMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, NONCHE' INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE										
- ART. 19 COMMA 1: FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA										
(17.3 - CAP. 2102)	cp	20.916	-	20.916	20.379	-	20.379	20.425	-	20.425
	cs	20.916	-	20.916	20.379	-	20.379	20.425	-	20.425
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunita'										
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE										
DECRETO LEGISLATIVO N. 196 Del 2003: CODICE IN MATERIA OI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI										
(17.4 - CAP. 1733)	cp	8.656	-	8.656	8.231	-	8.231	8.250	-	8.250
	cs	8.656	-	8.656	8.231	-	8.231	8.250	-	8.250
DECRETO LEGGE N. 223 Del 2006: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE, PER IL CONTENIMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, NONCHE' INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE										
- ART. 19 COMMA 3: FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA'										
(17.4 - CAP. 2108/P)	cp	11.403	3.000	14.403	11.127	-	11.127	11.127	-	11.127
	cs	11.403	3.000	14.403	11.127	-	11.127	11.127	-	11.127

segue: Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014 LEGISLAZ. VIGENTE	2014 VARIAZIONI	2014 D. di L. STABILITA'	2015 LEGISLAZ. VIGENTE	2015 VARIAZIONI	2015 D. di L. STABILITA'	2016 LEGISLAZ. VIGENTE	2016 VARIAZIONI	2016 D. di L. STABILITA'
DECRETO LEGGE N. 93 Del 2013: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E PER IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE, NONCHE' IN TEMA DI PROTEZIONE CIVILE E DI COMMISSARIAMENTO DELLE PROVINCE										
- ART. 5/bis COMMA 1: POLITICHE PARI OPPORTUNITA'										
(17.4 - CAP. 2108/P)	cp	7.000	-	7.000	10.000	-	10.000	10.000	-	10.000
	cs	7.000	-	7.000	10.000	-	10.000	10.000	-	10.000
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi										
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI										
LEGGE N. 328 Del 2000: LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI.										
- ART. 20 COMMA 8: FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI										
(4.5 - CAP. 3671)	cp	17.013	300.000	317.013	14.499	-	14.499	14.593	-	14.593
	cs	17.013	300.000	317.013	14.499	-	14.499	14.593	-	14.593
LEGGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)										
- ART. 1 COMMA 1258: FONDO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA										
(4.5 - CAP. 3527)	cp	28.688	-	28.688	28.709	-	28.709	28.794	-	28.794
	cs	28.688	-	28.688	28.709	-	28.709	28.794	-	28.794
TOTALE MISSIONE	cp	98.680	303.000	401.680	97.821	-	97.821	98.076	-	98.076
	cs	98.680	303.000	401.680	97.821	-	97.821	98.076	-	98.076
Politiche per il lavoro										
Politiche attive e passive del lavoro										
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI										
LEGGE N. 448 Del 1998: MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.										
- ART. 80 COMMA 4 PUNTO 1: FORMAZIONE PROFESSIONALE										
(1.3 - CAP. 4161)	cp	795	-	795	-	-	-	-	-	-
	cs	795	-	795	-	-	-	-	-	-

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014			2015			2016		
		LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
LEGGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)										
- ART. 1 COMMA 1163: FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE										
(1.3 - CAP. 7682)	cp	9.000	-	9.000	8.447	-	8.447	8.466	-	8.466
	cs	9.000	-	9.000	8.447	-	8.447	8.466	-	8.466
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro										
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI										
LEGGE FINANZIARIA N. 350 Del 2003: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2004).										
- ART. 3 COMMA 149: FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI										
(1.7 - CAP. 5025)	cp	1.267	-	1.267	1.249	-	1.249	1.249	-	1.249
	cs	1.267	-	1.267	1.249	-	1.249	1.249	-	1.249
TOTALE MISSIONE	cp	11.062	-	11.062	9.696	-	9.696	9.715	-	9.715
	cs	11.062	-	11.062	9.696	-	9.696	9.715	-	9.715
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti										
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale										
MINISTERO DELL'INTERNO										
DECRETO LEGISLATIVO N. 140 Del 2005: ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/9/CE CHE STABILISCE NORME MINIME RELATIVE ALL'ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO NEGLI STATI MEMBRI.										
- ART. 13: SOMME DESTINATE ALL'ACCOGLIENZA DEGLI STRANIERI RICHIEDENTI IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO										
(5.1 - CAP. 2311)	cp	4.802	-	4.802	4.475	-	4.475	4.485	-	4.485
	cs	4.802	-	4.802	4.475	-	4.475	4.485	-	4.485
TOTALE MISSIONE	cp	4.802	-	4.802	4.475	-	4.475	4.485	-	4.485
	cs	4.802	-	4.802	4.475	-	4.475	4.485	-	4.485

segue: Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014			2015			2016		
		LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
Politiche economico-finanziarie e di bilancio										
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'										
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE										
DECRETO LEGGE N. 97 Del 2008: CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 3 GIUGNO 2008, N. 97, RECANTE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI MONITORAGGIO E TRASPARENZA DELLA SPESA PUBBLICA, NONCHE' IN MATERIA FISCALE E DI PROROGA TERMINI										
- ART. 4/septies COMMA 5/bis: FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE										
(1.1 - CAP. 3935)	cp	1.754	-	1.754	1.657	-	1.657	1.661	-	1.661
	cs	1.754	-	1.754	1.657	-	1.657	1.661	-	1.661
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario										
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE										
DECRETO LEGGE N. 95 Del 1974: CONVERTITO DALLA LEGGE N. 216 DEL 1974 :DISPOSIZIONI RELATIVE AL MERCATO MOBILIARE ED AL TRATTAMENTO FISCALE DEI TITOLI AZIONARI (CONSOB)										
(1.4 - CAP. 1560)	cp	387	-	387	377	-	377	378	-	378
	cs	387	-	387	377	-	377	378	-	378
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte										
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE										
DECRETO LEGGE N. 185 Del 2008: MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO A FAMIGLIE, LAVORO, OCCUPAZIONE E IMPRESA E PER RIDISEGNARE IN FUNZIONE ANTI-CRISI IL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE										
- ART. 3 COMMA 9: COMPENSAZIONE ONERI DERIVANTI DALLA FRUIZIONE DI TARIFFE AGEVOLATE ENERGIA ELETTRICA E GAS										
(1.5 - CAP. 3822)	cp	78.085	-	78.085	73.841	-	73.841	74.012	-	74.012
	cs	78.085	-	78.085	73.841	-	73.841	74.012	-	74.012
Analisi e programmazione economico-finanziaria										
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE										
LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.										
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.										
(1.6 - CAP. 1613)	cp	14	-	14	13	-	13	13	-	13
	cs	14	-	14	13	-	13	13	-	13

segue: Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014 LEGISLAZ. VIGENTE	2014 VARIAZIONI	2014 D. di L. STABILITA'	2015 LEGISLAZ. VIGENTE	2015 VARIAZIONI	2015 D. di L. STABILITA'	2016 LEGISLAZ. VIGENTE	2016 VARIAZIONI	2016 D. di L. STABILITA'
LEGGE N. 144 Del 1999: MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.										
- ART. 51: CONTRIBUTO DELLO STATO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO - SVIMEZ										
(1.6 - CAP. 7330)	cp	1.590	-	1.590	1.537	-	1.537	1.539	-	1.539
	cs	1.590	-	1.590	1.537	-	1.537	1.539	-	1.539
TOTALE MISSIONE	cp	81.830	-	81.830	77.425	-	77.425	77.603	-	77.603
	cs	81.830	-	81.830	77.425	-	77.425	77.603	-	77.603
Giovani e sport										
Incentivazione e sostegno alla gioventu'										
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE										
DECRETO LEGGE N. 223 Del 2006: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE, PER IL CONTENIMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, NONCHE' INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE										
- ART. 19 COMMA 2: FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI										
(22.2 - CAP. 2106)	cp	6.772	10.000	16.772	6.430	-	6.430	6.444	-	6.444
	cs	6.772	10.000	16.772	6.430	-	6.430	6.444	-	6.444
TOTALE MISSIONE	cp	6.772	10.000	16.772	6.430	-	6.430	6.444	-	6.444
	cs	6.772	10.000	16.772	6.430	-	6.430	6.444	-	6.444
Turismo										
Sviluppo e competitivita' del turismo										
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO										
DECRETO LEGGE N. 35 Del 2005: DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE										
- ART. 12 COMMA 2: RAFFORZAMENTO E RILANCI DEL SETTORE TURISTICO										
(6.1 - CAP. 6821)	cp	2.780	-	2.780	2.622	-	2.622	2.629	-	2.629
	cs	2.780	-	2.780	2.622	-	2.622	2.629	-	2.629

seque: Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014 LEGISLAZ. VIGENTE	2014 VARIAZIONI	2014 D. di L. STABILITA'	2015 LEGISLAZ. VIGENTE	2015 VARIAZIONI	2015 D. di L. STABILITA'	2016 LEGISLAZ. VIGENTE	2016 VARIAZIONI	2016 D. di L. STABILITA'
DECRETO LEGGE N. 262 Del 2006: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 286 DEL 2006: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA.										
- ART. 2 COMMA 98: SVILUPPO E COMPETITIVITA' DEL TURISMO										
(6.1 - CAP. 6823/P)	cp	9.019	-	9.019	8.775	-	8.775	8.794	-	8.794
	cs	9.019	-	9.019	8.775	-	8.775	8.794	-	8.794
TOTALE MISSIONE	cp	11.799	-	11.799	11.397	-	11.397	11.423	-	11.423
	cs	11.799	-	11.799	11.397	-	11.397	11.423	-	11.423
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche										
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche										
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE										
LEGGE N. 146 Del 1980: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1980):										
- ART. 36: ASSEGNAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA										
(24.4 - CAP. 1680)	cp	62.735	-	62.735	60.884	-	60.884	60.967	-	60.967
	cs	62.735	-	62.735	60.884	-	60.884	60.967	-	60.967
DECRETO LEGISLATIVO N. 6 Del 2010: RIORGANIZZAZIONE DEL CENTRO DI FORMAZIONE STUDI (FORMEZ), A NORMA DELL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE 18 GIUGNO 2009, N. 69.										
- ART. 4 COMMA 2: FORMEZ										
(24.4 - CAP. 5200)	cp	5.851	-	5.851	5.564	-	5.564	5.577	-	5.577
	cs	5.851	-	5.851	5.564	-	5.564	5.577	-	5.577
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 70 Del 2013: REGOLAMENTO RECANTE RIORDINO DEL SISTEMA DI RECLUTAMENTO E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI PUBBLICI E DELLE SCUOLE PUBBLICHE DI FORMAZIONE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1Í DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135.										
(24.4 - CAP. 5217)	cp	1.206	-	1.206	1.177	-	1.177	1.249	-	1.249
	cs	1.206	-	1.206	1.177	-	1.177	1.249	-	1.249
TOTALE MISSIONE	cp	69.792	-	69.792	67.625	-	67.625	67.793	-	67.793
	cs	69.792	-	69.792	67.625	-	67.625	67.793	-	67.793

segue: Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014			2015			2016		
		LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
Fondi da ripartire										
Fondi da assegnare										
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE										
LEGGE N. 385 Del 1978: ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELLO STATO										
(25.1 - CAP. 3026)	cp	33.220	-	33.220	33.221	-	33.221	33.221	-	33.221
	cs	33.220	-	33.220	33.221	-	33.221	33.221	-	33.221
TOTALE MISSIONE	cp	33.220	-	33.220	33.221	-	33.221	33.221	-	33.221
	cs	33.220	-	33.220	33.221	-	33.221	33.221	-	33.221
TOTALE GENERALE	cp	3.656.646	3.050.400	6.707.046	3.602.235	149.500	3.751.735	3.560.309	149.500	3.709.809
	cs	3.656.646	3.050.400	6.707.046	3.602.235	149.500	3.751.735	3.560.309	149.500	3.709.809

ALLEGATO N. 2

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI (CRONOLOGICO) (TABELLA E)

IN APPOSITA NOTA A MARGINE DI CIASCUNA AUTORIZZAZIONE DI SPESA SONO INDICATE LE EVENTUALI DISPONIBILITÀ DI TESORERIA AL 30 SETTEMBRE NONCHÉ I RESIDUI DI STANZIAMENTO.

ALLEGATO N.2

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI (CRONOLOGICO) (TABELLA E)

(migliaia di euro)

Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO		RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	SETTORE IN RIF. TAB.
LEGGE N. 808 Del 1985: INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L'ACCRESCIMENTO DI COMPETITIVITA' DELLE INDUSTRIE OPERANTI NEL SETTORE AERONAUTICO, ART. 3 PRIMO COMMA LETTERA A); DECRETO-LEGGE N.547 DEL 1994, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 644 DEL 1994, ART. 2 COMMA 6.									
- ART. 3 COMMA 1 PUNTO A: INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L'ACCRESCIMENTO DI COMPETITIVITA' DELLE INDUSTRIE OPERANTI NEL SETTORE AERONAUTICO		1.209.291	-						
(SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale. CAP. 7421/P)	cp cs			50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	590.000 590.000	2028	2
LEGGE N. 183 Del 1987: COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE ED ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI.									
- ART. 5: FONDO DESTINATO AL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA		5.500.000	21.531.093						
(ECONOMIA E FINANZE: 3.1 - Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE CAP. 7493)	cp cs			5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000	4.500.000 4.500.000	20.000.000 20.000.000	2020	27
DECRETO LEGGE N. 148 Del 1993: CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 236 DEL 1993: INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE.									
- ART. 3: INTERVENTI NEI SETTORI DELLA MANUTENZIONE IDRAULICA E FORESTALE		14.000	-						
(ECONOMIA E FINANZE: 2.5 - Rapporti finanziari con Enti territoriali CAP. 7499)	cp cs			140.000 140.000	140.000 140.000	140.000 140.000	- -	2016	19
DECRETO LEGGE N. 321 Del 1996: DISPOSIZIONI URGENTI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE									
- ART. 5 COMMA 2 PUNTO A: SVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO (LIMITE IMPEGNO)		406.912	-						
(SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale. CAP. 7420/P)	cp cs			40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	440.000 440.000	2027	27
- ART. 5 COMMA 2 PUNTO B: SVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO (LIMITE IMPEGNO)		-	-						
(SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale. CAP. 7420/P)	cp cs			40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	480.000 480.000	2028	27

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO		RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	SETTORE IN RIF. TAB.
- ART. 5 COMMA 2 PUNTO C: SVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO (LIMITE IMPEGNO)		-	-						
(SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale. CAP. 7420/P)	cp cs			- -	40.000 40.000	40.000 40.000	520.000 520.000	2029	27
LEGGE N. 662 Del 1996: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA									
- ART. 2 COMMA 86: COMPLETAMENTO DEL RADDOPPIO DELL'AUTOSTRADA A6 TORINO-SAVONA.		10.329	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali CAP. 7483)	cp cs			10.330 10.330	10.330 10.330	10.330 10.330	- -	2016	16
- ART. 2 COMMA 87: AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI VALICO FIRENZE-BOLOGNA.		10.329	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali CAP. 7484)	cp cs			10.330 10.330	10.330 10.330	10.330 10.330	- -	2016	27
DECRETO LEGGE N. 67 Del 1997: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 135 DEL 1997: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE.									
- ART. 19/bis COMMA 1 PUNTO 1: REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO TRATTE AUTOSTRADALI		51.646	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali CAP. 7485)	cp cs			51.646 51.646	51.646 51.646	51.646 51.646	51.646 51.646	2017	16
DECRETO LEGGE N. 6 Del 1998: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 61 DEL 1998: ULTERIORI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA E DI ALTRE ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI									
- ART. 21 COMMA 1: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E ALLA PROVINCIA DI CROTONE		596.956	-						
(ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7443/P)	cp cs			18.076 18.076	18.076 18.076	18.076 18.076	18.076 18.076	2017	3
LEGGE N. 398 Del 1998: DISPOSIZIONI FINANZIARIE A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE- EAAP (ART. 1).									
- ART. 1 COMMA 1: ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE		15.494	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.5 - Sistemi idrici, idraulici ed elettrici CAP. 7156)	cp cs			15.494 15.494	15.494 15.494	15.494 15.494	30.988 30.988	2018	27
LEGGE N. 448 Del 1998: MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.									
- ART. 50 COMMA 1 PUNTO C: EDILIZIA SANITARIA PUBBLICA		56.752	-						
(ECONOMIA E FINANZE: 10.1 - Opere pubbliche e infrastrutture CAP. 7464)	cp cs			- -	100.000 100.000	500.000 500.000	- -	2016	17

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO		RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	SETTORE IN RIF. TAB.
DECRETO LEGGE N. 132 Del 1999: INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE.									
- ART. 4 COMMA 1: CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE REGIONI BASILICATA, CALABRIA E CAMPANIA COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI		-	-						
(ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7443/P)	cp cs			24.273 24.273	24.273 24.273	24.273 24.273	72.819 72.819	2019	3
- ART. 4 COMMA 2: CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI MONUMENTALI PRIVATI.		-	-						
(ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7443/P)	cp cs			1.549 1.549	1.549 1.549	1.549 1.549	4.647 4.647	2019	3
- ART. 7 COMMA 1: CONTRIBUTI A FAVORE DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, FRIULI-VENEZIA GIULIA, LIGURIA E TOSCANA COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI.		-	-						
(ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7443/P)	cp cs			17.043 17.043	17.043 17.043	17.043 17.043	51.129 51.129	2019	3
LEGGE N. 144 Del 1999: MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.									
- ART. 22: RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO.		32.817	-						
(ECONOMIA E FINANZE: 24.4 - Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche CAP. 7335)	cp cs			32.817 32.817	32.817 32.817	32.817 32.817	98.451 98.451	2019	2
LEGGE N. 499 Del 1999: RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NEI SETTORI AGRICOLO, AGROALIMENTARE AGROINDUSTRIALE E FORESTALE.									
- ART. 4: ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI		-	-						
(POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI: 6.1 - Fondi da assegnare CAP. 7810)	cp cs			35.000 35.000	15.000 15.000	15.000 15.000	- -	2016	21
LEGGE FINANZIARIA N. 289 Del 2002: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003)									
- ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE		4.351.486	-						
(SVILUPPO ECONOMICO: 2.1 - Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate CAP. 8425)	cp cs			5.033.427 4.319.977	6.764.794 6.445.794	1.900.000 1.900.000	- -	2016	4
DECRETO LEGISLATIVO N. 102 Del 2004: INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA I), DELLA L. 7 MARZO 2003, N. 38.									
- ART. 15 COMMA 2 PUNTO 1: FONDO SOLIDARIETA' NAZIONALE INCENTIVI ASSICURATIVI		117.276	-						
(POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI: 1.2 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale CAP. 7439)	cp cs			120.000 120.000	- -	- -	- -	2014	21

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO		RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	SETTORE IN RIF. TAB.
LEGGE FINANZIARIA N. 266 Del 2005: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005)									
- ART. 1 COMMA 78: RIFINANZIAMENTO LEGGE 166 DEL 2002, INTERVENTI INFRASTRUTTURE		1.684.397	-	136.107 136.107	136.107 136.107	136.107 136.107	680.535 680.535	2021	27
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7060/P)	cp cs								
- ART. 1 COMMA 86: CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI ALLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A.		150.000	1.326.426.190	1.775.887 1.775.887	300.000 300.000	100.000 100.000	300.000 300.000	2019	11
(ECONOMIA E FINANZE: 9.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto CAP. 7122)	cp cs								
- ART. 1 COMMA 93: CONTRIBUTO QUINDICENNALE PER L'AMMORTAMENTO DELLA FLOTTA E IL MIGLIORAMENTO DELLE COMUNICAZIONI, NONCHE' PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA.		23.811	-	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	280.000 280.000	2023	27
(ECONOMIA E FINANZE: 1.3 - Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali CAPP. 7849, 7850 5.1 - Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica CAPP. 7833, 7834)	cp cs								
- ART. 1 COMMA 95 PUNTO 3: CONTRIBUTO PER IL PROSEGUIMENTO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO PER L'ACQUISIZIONE DELLA UNITA' NAVALI PREMM		755.000	-	785.000 785.000	778.000 778.000	526.000 526.000	899.000 899.000	2022	2
(SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale. CAP. 7485)	cp cs								
- ART. 1 COMMA 100: SOMME DA ASSEGNARE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER ONERI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI NEI TERRITORI COLPITI DA CALAMITA' NATURALI		-	-	26.000 26.000	26.000 26.000	26.000 26.000	104.000 104.000	2020	3
(ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7443/P)	cp cs								
- ART. 1 COMMA 114 PUNTO 2: CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA		-	-	- -	- -	10.000 10.000	50.000 50.000	2021	27
(ECONOMIA E FINANZE: 2.3 - Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale CAP. 7507/P)	cp cs								
LEGGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)									
- ART. 1 COMMA 272: CREDITO D'IMPOSTA PER NUOVI INVESTIMENTI NELLE AREE SVANTAGGIATE		-	-	658.706 658.706	- -	- -	- -	2014	4
(ECONOMIA E FINANZE: 8.3 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' CAP. 7809)	cp cs								

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO		RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	SETTORE IN RIF. TAB.
- ART. 1 COMMA 883 PUNTO A: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA		-	-						
(SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale. CAP. 7421/P)	cp cs			42.860 42.860	42.860 42.860	41.430 41.430	192.850 192.850	2021	2
- ART. 1 COMMA 883 PUNTO B: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA		-	-						
(SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale. CAP. 7421/P)	cp cs			40.684 40.684	40.456 40.456	40.228 40.228	238.632 238.632	2022	2
- ART. 1 COMMA 883 PUNTO C: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA		-	-						
(SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale. CAP. 7421/P)	cp cs			43.912 43.912	41.956 41.956	40.978 40.978	273.154 273.154	2023	2
- ART. 1 COMMA 884 PUNTO A: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA		-	-						
(SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale. CAP. 7421/P)	cp cs			876 876	876 876	876 876	4.380 4.380	2021	2
- ART. 1 COMMA 884 PUNTO B: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA		-	-						
(SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale. CAP. 7421/P)	cp cs			11.233 11.233	11.233 11.233	11.233 11.233	67.396 67.396	2022	2
- ART. 1 COMMA 964: ALTA VELOCITA'		600.000	-						
(ECONOMIA E FINANZE: 9.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto CAP. 7124/P)	cp cs			400.000 400.000	400.000 400.000	400.000 400.000	2.000.000 2.000.000	2021	11
- ART. 1 COMMA 975: ALTA VELOCITA'		-	-						
(ECONOMIA E FINANZE: 9.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto CAP. 7124/P)	cp cs			100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000	400.000 400.000	2020	11
- ART. 1 COMMA 975 PUNTO 1: ALTA VELOCITA'		-	-						
(ECONOMIA E FINANZE: 9.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto CAP. 7124/P)	cp cs			100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000	500.000 500.000	2021	11
- ART. 1 COMMA 977 PUNTO A: REALIZZAZIONE DI OPERE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE		-	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7060/P)	cp cs			88.750 88.750	88.750 88.750	88.750 88.750	443.750 443.750	2021	27

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO		RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	SETTORE IN RIF. TAB.
- ART. 1 COMMA 977 *PUNTO B: FONDO OPERE STRATEGICHE*		-	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7060/P)	cp cs			94.151 94.151	94.151 94.151	94.151 94.151	564.906 564.906	2022	27
- ART. 1 COMMA 977 PUNTO C: FONDO OPERE STRATEGICHE		-	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7060/P)	cp cs			90.450 90.450	90.450 90.450	90.450 90.450	633.150 633.150	2023	27
- ART. 1 COMMA 1292: GRANDI EVENTI: MONDIALI DI NUOTO ROMA E GIOCHI DEL MEDITERRANEO PESCARA - PROTEZIONE CIVILE		-	-						
(ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7449/P)	cp cs			3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	18.000 18.000	2022	24
LEGGE FINANZIARIA N. 244 Del 2007: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)									
- ART. 2 COMMA 113: SOSPENSIONE PAGAMENTI MARCHE E UMBRIA (REGOLAZIONE CONTABILE)		-	-						
(ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7443/P)	cp cs			22.600 22.600	22.600 22.600	22.600 22.600	108.800 108.800	2024	3
- ART. 2 COMMA 115: SOSPENSIONE PAGAMENTI MARCHE E UMBRIA (REGOLAZIONE CONTABILE)		5.687	-						
(ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7444)	cp cs			5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	2017	3
- ART. 2 COMMA 179 PUNTO A: PROGRAMMI EUROPEI AEREONAUTICI		-	-						
(SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale. CAP. 7421/P)	cp cs			20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	120.000 120.000	2022	2
- ART. 2 COMMA 179 PUNTO B: PROGRAMMI EUROPEI AEREONAUTICI		-	-						
(SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale. CAP. 7421/P)	cp cs			25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	175.000 175.000	2023	2
- ART. 2 COMMA 179 PUNTO C: PROGRAMMI EUROPEI AEREONAUTICI		-	-						
(SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale. CAP. 7421/P)	cp cs			25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	200.000 200.000	2024	2
- ART. 2 COMMA 180: INTERVENTI SETTORE AEREONAUTICO		-	-						
(SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale. CAP. 7421/P)	cp cs			1.004.000 1.004.000	925.000 925.000	757.000 757.000	2.789.000 2.789.000	2021	2

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO		RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	SETTORE IN RIF. TAB.
- ART. 2 COMMA 244: COMPLETAMENTO RETE INMATERIALE INTERPORTI		2.914	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.4 - Autotrasporto ed intermodalita' CAP. 7305)	cp			987	-	-	-	2014	11
	cs			987	-	-	-		
- ART. 2 COMMA 257 PUNTO A: LEGGE OBIETTIVO		-	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7060/P)	cp			90.772	90.772	90.772	544.632	2022	27
	cs			90.772	90.772	90.772	544.632		
- ART. 2 COMMA 257 PUNTO B: LEGGE OBIETTIVO		-	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7060/P)	cp			91.612	91.612	91.612	641.284	2023	27
	cs			91.612	91.612	91.612	641.284		
- ART. 2 COMMA 257 PUNTO C: LEGGE OBIETTIVO		-	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7060/P)	cp			90.517	90.517	90.517	724.136	2024	27
	cs			90.517	90.517	90.517	724.136		
- ART. 2 COMMA 257: SISMA MOLISE E PUGLIA		-	-						
(ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7443/P)	cp			10.000	10.000	10.000	65.000	2022	3
	cs			10.000	10.000	10.000	65.000		
- ART. 2 COMMA 263: GIOCHI DEL MEDITERRANEO PESCARA 2009.		-	-						
(ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7449/P)	cp			700	700	700	4.200	2022	24
	cs			700	700	700	4.200		
- ART. 2 COMMA 271: CAMPIONATI NUOTO ROMA 2009		-	-						
(ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7449/P)	cp			400	400	400	2.000	2021	24
	cs			400	400	400	2.000		
- ART. 2 COMMA 291 PUNTO A: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA		82.674	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7188/P)	cp			1.212	1.212	1.212	7.272	2022	19
	cs			1.212	1.212	1.212	7.272		
- ART. 2 COMMA 291 PUNTO B: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA		-	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7188/P)	cp			225	225	225	1.350	2022	19
	cs			225	225	225	1.350		
- ART. 2 COMMA 291 PUNTO C: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA		-	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7188/P)	cp			64	64	64	384	2022	19
	cs			64	64	64	384		

Pag. 8

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO		RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	SETTORE IN RIF. TAB.
- ART. 2 COMMA 291: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA		1.000	-						
	cp			1.000	1.000	1.000	6.000	2022	19
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7187)	cs			1.000	1.000	1.000	6.000		
- ART. 2 COMMA 373: CANCELLAZIONE DEBITO PAESI POVERI		38.000	"						
	cp			50.000	50.000	50.000	1.650.000	2049	27
(ECONOMIA E FINANZE: 8.2 - Incentivi alle imprese per interventi di sostegno CAP. 7182)	cs			50.000	50.000	50.000	1.650.000		
DECRETO LEGGE N. 112 Del 2008: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 133 DEL 2008, DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITA', LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA E LA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA									
- ART. 14 COMMA 1: SPESE PER OPERE E ATTIVITA' DELL'EXPO MILANO 2015		567.998	384.732.278						
	cp			449.378	119.689	-	-	2015	17
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7695)	cs			449.378	119.689	-	-		
DECRETO LEGGE N. 185 Del 2008: MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO A FAMIGLIE, LAVORO, OCCUPAZIONE E IMPRESA E PER RIDISEGNARE IN FUNZIONE ANTI-CRISI IL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE									
- ART. 21 COMMA 1 PUNTO A: OPERE STRATEGICHE		-	-						
	cp			58.200	58.200	58.200	407.400	2023	27
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7060/P)	cs			58.200	58.200	58.200	407.400		
- ART. 21 COMMA 1 PUNTO B: OPERE STRATEGICHE		-	-						
	cp			145.500	145.500	145.500	1.164.000	2024	27
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7060/P)	cs			145.500	145.500	145.500	1.164.000		
LEGGE N. 7 Del 2009: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO DI AMICIZIA, PARTENARIATO E COOPERAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA GRANDE GIAMAHIRIA ARABA LIBICA POPOLARE SOCIALISTA, FATTO A BENGASI IL 30 AGOSTO 2008									
- ART. 5 COMMA 1 PUNTO C: TRATTATO DI AMICIZIA PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE TRA LA REP. ITALIANA E LA GRANDE JAMAHIRIA LIBICA		130.000	-						
	cp			15.200	5.300	3.300	2.350.500	2028	27
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 8.2 - Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale CAP. 7800)	cs			15.200	5.300	3.300	2.350.500		
DECRETO LEGGE N. 39 Del 2009: INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DELLA REGIONE ABRUZZO									
- ART. 3 COMMA 1: SISMA ABRUZZO		87	-						
	cp			292.164	227.775	175.343	1.463.664	2032	3
(ECONOMIA E FINANZE: 14.1 - Edilizia abitativa e politiche territoriali CAP. 7817)	cs			292.164	227.775	175.343	1.463.664		

Pag. 9

segue: Allegato

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO		RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	SETTORE IN RIF. TAB.
- ART. 11 COMMA 1: FONDO RISCHIO SISMICO		146.700	-						
(ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7459)	cp			195.600	145.100	44.000	-	2016	19
	cs			195.600	145.100	44.000	-		
- ART. 14 COMMA 1 PUNTO 1: SISMA ABRUZZO - SPESE OBBLIGATORIE CONNESSE ALLE FUNZIONI ESSENZIALI DA SVOLGERE NELLE AREE DEL CRATERE		34.942	-						
(SVILUPPO ECONOMICO: 2.1 - Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate CAP. 8359/P)	cp			13.000	-	-	-	2014	3
	cs			70.000	-	-	-		
- ART. 14 COMMA 1 PUNTO 2: SISMA ABRUZZO - RISORSE PER L'EDILIZIA PRIVATA		-	-						
(SVILUPPO ECONOMICO: 2.1 - Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate CAP. 8359/P)	cp			266.000	249.000	-	-	2015	3
	cs			378.500	249.000	-	-		
- ART. 14 COMMA 1 PUNTO 4: SISMA - ABRUZZO - RISORSE PER L'EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA COMUNI FUORI DAL CRATERE		-	-						
(SVILUPPO ECONOMICO: 2.1 - Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate CAP. 8359/P)	cp			10.000	5.000	-	-	2015	3
	cs			20.000	5.000	-	-		
- ART. 14 COMMA 1 PUNTO 5: SISMA - ABRUZZO SISMA - RISORSE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DI RICERCA		-	-						
(SVILUPPO ECONOMICO: 2.1 - Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate CAP. 8359/P)	cp			33.000	27.000	-	-	2015	3
	cs			33.000	27.000	-	-		
- ART. 14 COMMA 1 PUNTO 6: SISMA ABRUZZO SISMA - RISORSE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DI RICERCA		-	-						
(SVILUPPO ECONOMICO: 2.1 - Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate CAP. 8359/P)	cp			7.000	-	-	-	2014	3
	cs			7.500	-	-	-		
- ART. 14 COMMA 1 PUNTO 8: SISMA ABRUZZO - RISORSE PER GLI INTERVENTI PREVISTI DALL'OPCM N. 4013/2012		-	-						
(SVILUPPO ECONOMICO: 2.1 - Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate CAP. 8359/P)	cp			78.127	-	-	-	2014	3
	cs			78.127	-	-	-		
DECRETO LEGGE N. 135 Del 2009: ATTUAZIONE DI OBBLIGHI COMUNITARI E PER L'ESECUZIONE DI SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE									
- ART. 3/bis COMMA 2: RECEPIMENTO DIRETTIVA 2009/17/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO		9.879	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 4.1 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste CAP. 7853)	cp			10.705	10.666	10.667	68.084	2023	11
	cs			10.705	10.666	10.667	68.084		

Pag. 10

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO		RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	SETTORE IN RIF. TAB.
LEGGE FINANZIARIA N. 191 Del 2009: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2010)									
- ART. 2 COMMA 219: EMERGENZA CARCERI		87.571	-						
(GIUSTIZIA: 1.1 - Amministrazione penitenziaria CAP. 7300)	cp			5.231	-	-	-	2014	17
	cs			5.231	-	-	-		
DECRETO LEGGE N. 78 Del 2010: MISURE URGENTI IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E DI COMPETITIVITA' ECONOMICA									
- ART. 39 COMMA 4/ter: ZONE FRANCHE URBANE		14.578	-						
(ECONOMIA E FINANZE: 1.5 - Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte CAP. 7816)	cp			-	-	-	-		27
	cs			-	-	-	-		
LEGGE DI STABILITA' N. 220 Del 2010: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITÀ 2011)									
- ART. 1 COMMA 57: INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA RICERCA AEROSPAZIALE ED ELETTRONICA		-	-						
(SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale. CAP. 7421/P)	cp			43.680	38.641	35.501	185.096	2023	2
	cs			43.680	38.641	35.501	185.096		
DECRETO LEGGE N. 98 Del 2011: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA									
- ART. 32 COMMA 1: FONDO PER LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E STRADALI		112.659	-						
(ECONOMIA E FINANZE: 9.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto CAP. 7372)	cp			153.067	183.375	120.000	-	2016	11
	cs			153.067	183.375	120.000	-		
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 1: FONDO PER LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E STRADALI E RELATIVO AD OPERE DI INTERESSE STRATEGICO		218.048	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali CAP. 7514)	cp			154.103	13.448	69.125	-	2016	27
	cs			154.103	13.448	69.125	-		
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 10: CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DEL NUOVO AUDITORIUM-TEATRO DELL'OPERA DI FIRENZE		5.000	-						
(BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO: 1.2 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo CAP. 8742)	cp			5.000	-	-	-	2014	27
	cs			5.000	-	-	-		
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 11: MEGALOTTO 2 DELLA STRADA STATALE N. 106 IONICA		129.324	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali CAP. 7155)	cp			-	3.000	23.000	-	2016	11
	cs			-	3.000	23.000	-		

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO		RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	SETTORE IN RIF. TAB.
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 12: OPERE E MISURE COMPENSATIVE DELL'IMPATTO TERRITORIALE E SOCIALE CORRELATE ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PILOTA NEI TERITORI INTERESSATI DAL NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO-LIONE		-	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali CAP. 7532/F)	cp cs			-	-	8.000 8.000	-	2016	11
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 2: ASSEGNAZIONE DI RISORSE ALLE PICCOLE E MEDIE OPERE NEL MEZZOGIORNO		-	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7174)	cp cs			29.562 29.562	23.167 23.167	-	-	2015	27
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 3: RFI - AV/AC MILANO-VERONA: TRATTA TREVIGLIO BRESCIA - SECONDO LOTTO		181.061	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali CAP. 7515)	cp cs			190.316 190.316	185.309 185.309	185.215 185.215	- -	2016	11
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 4: ASSEGNAZIONE DI RISORSE A FAVORE DI RFI PER LA LINEA AV/AC MILANO GENOVA: TERZO VALICO DEI GIOVI - II LOTTO		146.806	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali CAP. 7518)	cp cs			8.083 8.083	397 397	38.289 38.289	- -	2016	11
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 5: ACCESSIBILITA' ALLA VALTELLINA: SS 38 I° LOTTO - VARIANTE DI MORBEGNO II° STRALCIO DALLO SVINCOLO DI CORSIO ALLO SVINCOLO DEL TARTANO		-	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali CAP. 7519)	cp cs			19.708 19.708	3.927 3.927	4.774 4.774	- -	2016	11
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 6: NODO DI TORINO E ACCESSIBILITA' FERROVIARIA: OPERE DI PRIMA FASE - STAZIONE DI RIBAUDENGO		1.968	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali CAP. 7520)	cp cs			2.956 2.956	11.433 11.433	- -	- -	2015	11
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 7: REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO ASSE STRADALE LIONI-GOTTAMINARDA, TRATTO SVINCOLO DI FRIGENTO-SVINCOLO DI SAN TEODORO		-	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali CAP. 7529)	cp cs			14.781 14.781	23.819 23.819	9.548 9.548	- -	2016	11
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 8: REALIZZAZIONE METROPOLITANA LEGGERA AUTOMATICA METROBUS DI BRESCIA. 1° LOTTO FUNZIONALE PREALPINO - S. EUFEMIA. ULTERIORI OPERE DI COMPLETAMENTO 1^ E 2^ TRANCHE		17.740	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.7 - Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale CAP. 7422)	cp cs			10.000 10.000	5.800 5.800	30.800 30.800	- -	2016	11
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 9: HUB PORTUALE DI RAVENNA		-	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.6 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne CAP. 7268)	cp cs			-	-	48.940 48.940	- -	2016	1

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO		RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	SETTORE IN RIF. TAB.
- ART. 32 COMMA 6: FONDO PER LA RIPARTIZIONE DELLE QUOTE ANNUALI DI LIMITI DI IMPEGNO E DI CONTRIBUTI PLURIENNALI REVOCATI		1.071	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7685)	cp cs			18.025 18.025	18.025 18.025	18.025 18.025	102.819 102.819	2024	27
DECRETO LEGGE N. 201 Del 2011: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA, L'EQUITA' ED IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI.									
- ART. 3 COMMA 4: DOTAZIONE/INCREMENTO FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE		725.021	-						
(SVILUPPO ECONOMICO: 1.3 - Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione CAP. 7342)	cp cs			668.959 668.959	750.000 750.000	750.000 750.000	- -	2016	2
DECRETO LEGGE N. 215 Del 2011: PROROGA DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA, INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO AI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER IL CONSOLIDAMENTO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE, NONCHE' DISPOSIZIONI URGENTI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA									
- ART. 5 COMMA 4: FINANZIAMENTO DELLO SVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO		-	-						
(SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale. CAP. 7420/P)	cp cs			25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	250.000 250.000	2018	2
DECRETO LEGGE N. 5 Del 2012: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E DI SVILUPPO									
- ART. 31/bis COMMA 5: FINANZIAMENTO SCUOLA GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE (GSSI)		-	-						
(ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA: 3.3 - Ricerca scientifica e tecnologica di base CAP. 7235)	cp cs			12.000 12.000	12.000 12.000	- -	- -	2015	13
DECRETO LEGGE N. 83 Del 2012: MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE									
- ART. 17/septies COMMA 8: FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL PIANO NAZIONALE INFRASTRUTTURALE PER LA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI		-	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.1 - Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale CAP. 7119)	cp cs			14.810 14.810	14.915 14.915	- -	- -	2015	11
- ART. 17/undecies COMMA 1: FONDO PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI		-	-						
(SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale. CAP. 7322)	cp cs			34.444 34.444	44.744 44.744	- -	- -	2015	2

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO		RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	SETTORE IN RIF. TAB.
DECRETO LEGGE N. 95 Del 2012: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA CON INVARIANZA DEI SERVIZI AI CITTADINI									
- ART. 3/bis COMMA 6: CREDITO IMPOSTA SISMA EMILIA		-	-						
(ECONOMIA E FINANZE: 8.3 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' CAP. 7810)	cp cs			450.000 450.000	431.200 431.200	431.200 431.200	3.880.800 3.880.800	2025	3
LEGGE DI STABILITA' N. 228 Del 2012: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2012)									
- ART. 1 COMMA 170: BANCHE E FONDI		419.525	-						
(ECONOMIA E FINANZE: 3.2 - Politica economica e finanziaria in ambito internazionale CAP. 7175)	cp cs			295.000 295.000	295.000 295.000	295.000 295.000	6.490.000 6.490.000	2022	27
- ART. 1 COMMA 176: CONTRATTI PROGRAMMA RFI		-	-						
(ECONOMIA E FINANZE: 9.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto CAP. 7122/P)	cp cs			50.000 50.000	49.932 49.932	- -	- -	2015	11
- ART. 1 COMMA 181: MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		-	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali CAP. 7380)	cp cs			14.950 14.950	14.980 14.980	- -	- -	2015	11
- ART. 1 COMMA 184: PROSECUZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA MOSE		-	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7200)	cp cs			298.677 298.677	291.864 291.864	386.736 386.736	- -	2016	27
- ART. 1 COMMA 186: REALIZZAZIONE PIATTAFORMA D'ALTURA DAVANTI AL PORTO DI VENEZIA		-	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.6 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne CAP. 7270)	cp cs			- -	94.872 94.872	- -	- -	2015	1
- ART. 1 COMMA 208: NUOVA LINEA FERROVIARIA TORINO-LIONE		-	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali CAP. 7532/P)	cp cs			35 35	392.713 392.713	140.540 140.540	2.124.020 2.124.020	2029	11
- ART. 1 COMMA 212: SOMME DA ASSEGNARE ALLA REGIONE PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASSE AUTOSTRADALE "PEDEMONTANA PIEMONTESE"		-	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali CAP. 7504)	cp cs			- -	79.892 79.892	- -	- -	2015	11
LEGGE N. 10 Del 2013: NORME PER LO SVILUPPO DEGLI SPAZI VERDI URBANI									
- ART. 7 COMMA 2: NORME PER LO SVILUPPO DEGLI SPAZI VERDI		-	-						
(POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI: 2.1 - Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita' CAP. 7963)	cp cs			1.000 1.000	- -	- -	- -	2014	25

DDL S. 1120 - Senato della Repubblica
XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1120

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO		RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	SETTORE IN RIF. TAB.
DECRETO LEGGE N. 43 Del 2013: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'AREA INDUSTRIALE DI PIOMBINO, DI CONTRASTO AD EMERGENZE AMBIENTALI, IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DEL MAGGIO 2012 E PER ACCELERARE LA RICOSTRUZIONE IN ABRUZZO E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER EXPO 2015.									
- ART. 5/quater COMMA 1: INTERVENTI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ED AL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELL'AREA DEL MOLO COLPITA DAL SINISTRO DEL 7 MAGGIO 2013		-	-	-	-	-	-	2014	11
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.6 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne CAP. 7256)	cp			500	-	-	-		
	cs			500	-	-	-		
- ART. 5/quater COMMA 1 PUNTO 1: RIPRISTINO DELL'EFFICIENZA, DELL'OPERATIVITA' E DELLA SICUREZZA DEL PORTO DI GENOVA A SEGUITO DEL SINISTRO DEL 7 MAGGIO 2013		-	-	-	-	-	-	2014	1
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 4.1 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste CAP. 7858)	cp			3.000	-	-	-		
	cs			3.000	-	-	-		
- ART. 7/bis COMMA 1: RIFINANZIAMENTO DELLA RICOSTRUZIONE NEI COMUNI INTERESSATI DAL SISMA ABRUZZO		-	-	-	-	-	-	2019	3
(SVILUPPO ECONOMICO: 2.1 - Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate CAP. 8359/P)	cp			497.200	497.200	197.200	591.600		
	cs			497.200	497.200	197.200	591.600		
- ART. 7/ter COMMA 2: INFRASTRUTTURE FS		-	-	-	-	-	-	2024	11
(ECONOMIA E FINANZE; 9.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto CAP. 7122/P)	cp			-	20.000	120.000	960.000		
	cs			-	20.000	120.000	960.000		
DECRETO LEGGE N. 69 Del 2013: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA									
- ART. 2 COMMA 1: CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO PER L'ACQUISTO DI MACCHINARI IMPIANTI E ATTREZZATURE AD USO PRODUTTIVO A FAVORE DELLE PMI		-	-	-	-	-	-	2021	27
(SVILUPPO ECONOMICO: 1.3 - Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione CAP. 7489)	cp			7.500	21.000	35.000	128.000		
	cs			7.500	21.000	35.000	128.000		
- ART. 18 COMMA 1: CONTINUITA' DEI CANTIERI E PERFEZIONAMENTO DEGLI ATTI CONTRATTUALI FINALIZZATI ALL'AVVIO DEI LAVORI		-	-	-	-	-	-	2016	11
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali CAP. 7536)	cp			-	70.000	85.500	-		
	cs			-	70.000	85.500	-		
- ART. 18 COMMA 2 PUNTO 1: REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE ESTERNA EST DI MILANO		-	-	-	-	-	-	2016	11
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali CAP. 7537)	cp			70.000	120.000	70.000	-		
	cs			70.000	120.000	70.000	-		
- ART. 18 COMMA 2 PUNTO 2: SOMME DA ASSEGNARE ALLA REGIONE VENETO PER LA PEDEMONTANA VENETA		17.654	-	-	-	-	-	2016	11
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali CAP. 7147)	cp			20.500	130.000	219.500	-		
	cs			20.500	130.000	219.500	-		

Pag. 15

Senato della Repubblica Pag. 190

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO		RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	SETTORE IN RIF. TAB.
- ART. 18 COMMA 2 PUNTO 3: PROGRAMMA PONTI E GALLERIE STRADALI		-	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali CAP. 7538)	cp cs			306.000 306.000	231.000 231.000	100.000 100.000	- -	2016	11
- ART. 18 COMMA 2 PUNTO 5: SOMME DA ASSEGNARE ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA PER IL COLLEGAMENTO FERROVIARIO PIEMONTE-VALLE D'AOSTA		-	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali CAP. 7540)	cp cs			150.000 150.000	301.000 301.000	70.000 70.000	- -	2016	11
- ART. 18 COMMA 2 PUNTO 6: SOMME DA ASSEGNARE ALL'ANAS PER L'ASSE DI COLLEGAMENTO TRA LA SS 640 E LA A 19 AGRIGENTO-CALTANISSETTA		-	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali CAP. 7541)	cp cs			- -	- -	90.000 90.000	- -	2016	11
- ART. 18 COMMA 5: SOMME DA ASSEGNARE ALLA STRADA DEI PARCHI SPA		-	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali CAP. 7542)	cp cs			8.500 8.500	- -	- -	- -	2014	11
- ART. 18 COMMA 9: SOMME DA ASSEGNARE PER IL PROGRAMMA 6.000 CAMPANILI		-	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7543)	cp cs			150.000 150.000	- -	- -	- -	2014	27
DECRETO LEGGE N. 76 Del 2013: PRIMI INTERVENTI URGENTI PER LA PROMOZIONE DELL' OCCUPAZIONE, IN PARTICOLARE GIOVANILE, DELLA COESIONE SOCIALE, NONCHÉ IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) E ALTRE MISURE FINANZIARIE URGENTI									
- ART. 11 COMMA 5: CONTRIBUTO CHERNOBYL		-	-						
(ECONOMIA E FINANZE: 3.2 - Politica economica e finanziaria in ambito internazionale CAP. 7174)	cp cs			5.775 5.775	5.775 5.775	5.775 5.775	5.775 5.775	2017	27
DECRETO LEGGE N. 91 Del 2013: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA, LA VALORIZZAZIONE E IL RILANCIO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO.									
- ART. 5 COMMA 1: RALIZZAZIONE PROGETTO NUOVI UFFIZI		-	-						
(BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO: 1.12 - Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio CAP. 7482)	cp cs			7.000 7.000	- -	- -	- -	2014	27
- ART. 5 COMMA 2: REALIZZAZIONE SEDE MUSEO NAZIONALE DELL'EBRAISMO E DELLA SHOAH		-	-						
(BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO: 1.12 - Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio CAP. 7483)	cp cs			3.000 3.000	- -	- -	- -	2014	27
- ART. 5/quater COMMA 1: TUTELA DEL PATRIMONIO DELL'UNESCO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA		-	-						
(BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO: 1.13 - Valorizzazione del patrimonio culturale CAP. 7486)	cp cs			100 100	100 100	- -	- -	2015	27

segue: Allegato

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO		RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	SETTORE IN RIF. TAB.
DECRETO LEGGE N. 104 Del 2013: MISURE URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA									
- ART. 10 COMMA 1: MUTUI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E DETRAZIONI FISCALI		-	-						
-ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA: 1.1 - *Programmazione* e coordinamento dell'istruzione scolastica CAP. 7106;	cp cs			- -	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	2044	17
TOTALE GENERALE	cp cs			22.017.526 21.484.076	21.619.551 21.300.551	14.705.041 14.705.041	57.991.825 57.991.825		

ALLEGATO N. 3

EFFETTI FINANZIARI, SUL BILANCIO DELLO STATO, DELL'ARTICOLATO DEL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA' 2014

DISEGNO DI LEGGE STABILITA' 2014-2016 - ARTICOLATO: EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

Allegato n. 3

(importi in milioni di euro)

Art.	Co.			Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
				2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
		MINORI ENTRATE										
3	9	Riassegnazioni delle somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti l. n. 808/1985	ext	30,0	30,0	30,0						
6	1	Incremento detrazione irpef redditi da lavoro dipendente	t	1.560,9	1.702,8	1.702,8	1.560,9	1.702,8	1.702,8	1.560,9	1.702,8	1.702,8
6	1	Incremento detrazione irpef redditi da lavoro dipendente - Addizionale regionale	t					23,0	23,0		23,0	23,0
6	1	Incremento detrazione irpef redditi da lavoro dipendente - Addizionale comunale	t					8,2	6,3		8,2	6,3
6	3	Deduzione irap nuovi lavoratori assunti a tempo indeterminato	t				36,0	115,0	200,0	36,0	115,0	200,0
6	5-6	Aiuto alla crescita economica (ACE)	t		658,5	716,5	0,0	658,5	716,5	0,0	658,5	716,5
6	7	Detrazione ristrutturazione e riqualificazione energetica - irpef, ires, IVA	t	72,7	775,9	835,9	72,7	775,9	835,9	72,7	775,9	835,9
6	7	Detrazione ristrutturazione e riqualificazione energetica - IRAP	t						5,9			5,9
6	19-22	Svalutazione e perdite sui crediti ai fini IRES - banche, assicurazioni e altri *intermediari* - IRES	t		5,0	867,0		5,0	867,0		5,0	867,0
6	19-22	Svalutazione e perdite sui crediti ai fini IRES e IRAP - banche, assicurazioni e altri intermediari - IRAP	t				410,0	680,0	852,0	410,0	680,0	852,0
6	23	Iva prestazioni cooperative sociali	t	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0
6	4	Restituzione completa contributo addizionale 1,4% ASPI	con				70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
6	2	Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali	con				1.000,0	1.100,0	1.200,0	1.000,0	1.100,0	1.200,0
9	15	Sentenza Corte costituzionale n 116 - Restituzione contributo perequazione pensioni alte (enti vari)	t				40,0	40,0		40,0	40,0	
9	18	Agevolazioni gasolio agricoltura	t	4,0	21,0	16,0	4,0	21,0	16,0	4,0	21,0	16,0
12	1	Deindicizzazione pensioni triennio 2014-2016 (effetti fiscali)	t	200,0	476,0	745,0	200,0	476,0	745,0	200,0	476,0	745,0
12	2-3	Liquidazione buonauscita dipendenti pubblici (effetti fiscali)	t	80,0	93,0	190,0	80,0	93,0	190,0	80,0	93,0	190,0
12	4	Contributo solidarietà pensioni elevate (effetti fiscali)	t	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
18	5	Proroga contributo di solidarietà (art.2, c.2, del DI 138/2011) - IRPEF	t		207,3	118,4		207,3	118,4		207,3	118,4
18	5	Proroga contributo di solidarietà (art.2, c.2, del DI 138/2011) - Addizionale regionale	t					5,0	5,0		5,0	5,0
18	5	Proroga contributo di solidarietà (art.2, c.2, del DI 138/2011) - Addizionale comunale	t					1,8	1,4		1,8	1,4
18	23	Agevolazione piccola proprietà contadina	t	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
22	22	Disposizioni in materia immobiliare	t				1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
22	22	Soppressione maggiorazione Tares - Minori accantonamenti Friuli Venezia Giulia, Trento e Bolzano	ext	52,4	52,4	52,4						
23	5	Deducibilità al 20% ai fini delle IIDD dell'IMU immobili strumentali (decorrenza a.i. 2013)	t	475,7	274,3	274,3	475,7	274,3	274,3	475,7	274,3	274,3
		TOTALE MINORI ENTRATE		2.645,7	4.466,2	5.718,3	5.119,3	7.376,8	8.999,5	5.119,3	7.376,8	8.999,5

DISEGNO DI LEGGE STABILITA' 2014-2016 - ARTICOLATO: EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

Allegato n. 3

(importi in milioni di euro)

Art.	Co.	MAGGIORI ENTRATE		Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
				2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
6	7	Detrazione ristrutturazione e riqualificazione energetica - Irpef, Ires e IVA	t	155,8	481,2	76,6	155,8	481,2	76,6	155,8	481,2	76,6
6	7	Detrazione ristrutturazione e riqualificazione energetica - IRAP	t				6,2	66,0	11,7	6,2	66,0	11,7
6	8-15	Rivalutazione dei beni d'impresa	t	303,8	303,8	303,8	303,8	303,8	303,8	303,8	303,8	303,8
6	16-18	Riallineamento valori inviplici partecipazioni	t	500,0	100,0	100,0	500,0	100,0	100,0	500,0	100,0	100,0
6	19-22	Svalutazioni e perdite sui crediti ai fini IRES e IRAP - banche, assicurazioni e altri intermediari	t	2.634,0			2.634,0			2.634,0		
6	2	Riduzione dei premi e per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (effetti fiscali)	t		389,0	257,0		389,0	257,0	0,0	389,0	257,0
6	4	Restituzione completa contributo addizionale 1,4% ASPI (effetti fiscali)	t		30,0	17,0		30,0	17,0	0,0	30,0	17,0
10	6	Dismissione immobili	k	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0
10	19	Fondo da utilizzare per esclusione IRAP per i soggetti privi di autorizzazione	t				0,0	82,6	192,6		82,6	192,6
10	35	Variazione aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti	t		3.000,0	7.000,0		3.000,0	7.000,0		3.000,0	7.000,0
11	6	Riduzione compensi avvocati PA	ext	10,3	10,3	10,3						
12	4	Contributo solidarietà pensioni elevate	con				21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
13	13-14	Riduzione trasferimenti correnti alle Regioni	ext	560,0			460,0		460,0	460,0		460,0
17	1	Visto di conformità imposte dirette e IRAP	t									
17	2-3	Revisione detrazioni d'imposta	t	482,5	760,3	552,6	482,5	760,3	552,6	482,5	760,3	552,6
17	2-3	Revisione detrazioni d'imposta - Addizionale regionale	t				4,3	9,5	9,5	4,3	9,5	9,5
17	2-3	Revisione detrazioni d'imposta - Addizionale comunale	t				1,6	3,0	2,6	1,6	3,0	2,6
17	6	Incremento imposta di bollo su comunicazioni strumenti finanziari da 1,5 e 2 per mille	t	939,8	527,0	527,0	939,8	527,0	527,0	939,8	527,0	527,0
18	5	Proroga contributo di solidarietà (art.2, c.2, del D.l 138/2011)	t		275,4	275,4		275,4	275,4		275,4	275,4
18	24	Incremento dell'imposta di registro per trasferimento terreni per i rentier	t	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
18	21	Aumento diritti di notifica	ext	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7
24	1 - lett. b)	Versamento IMU comunale per finanziamento Fondo solidarietà comunale	ext	572,0	4.717,5	4.717,5						
24	1 - lett. g)	Conferma a regime (dal 2015) dell'IMU e conseguentemente della riserva erariale per gli immobili classificati nel gruppo catastale D	t		4.666,0	4.666,0						
23-24	2 - 4, lett.. i)	Accantonamenti Friuli Venezia Giulia, Trento e Bolzano	ext		293,3	293,3						
23	7	Tassazione al 50% ai fini IRPEF dei redditi immobili non locati ad uso abitativo ubicati nello stesso comune di residenza (decorrenza a.i. 2015)	t	488,9	279,4	279,4	488,9	279,4	279,4	488,9	279,4	279,4
23	7	Tassazione al 50% ai fini IRPEF dei redditi immobili non locati ad uso abitativo ubicati nello stesso comune di residenza (decorrenza a.i. 2013) - Addizionale regionale	t				13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9
23	7	Tassazione al 50% ai fini IRPEF dei redditi immobili non locati ad uso abitativo ubicati nello stesso comune di residenza (decorrenza a.i. 2013) - Addizionale comunale	t				5,3	4,1	4,1	5,5	4,1	4,1
		TOTALE MAGGIORI ENTRATE		7.221,8	16.408,3	19.651,0	6.561,8	7.360,9	10.678,9	6.093,8	6.880,9	10.178,9

DISEGNO DI LEGGE STABILITA' 2014-2016 - ARTICOLATO: EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

Allegato n. 3

(importi in milioni di euro)

Art.	Co.			Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
				2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
		MINORI SPESE										
		- Minori spese correnti		4.038,7	12.179,2	13.688,9	3.066,1	5.121,5	7.103,0	3.066,1	5.121,5	7.103,0
2	1	Gestioni previdenziali (adeguamento istat)	c	733,9	733,9	733,9						
6	7	Detrazione ristrutturazione e riqualificazione energetica - IRAP	c	6,2	56,0	11,7						
9	27	Rappresentanze diplomatiche all'estero	c	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
10	8	Riduzione investimenti difesa nazionale	c					100,0	100,0		100,0	100,0
10	11-14	Election day	c	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
10	18	CAAF	c		6,0	10,6		6,0	10,6	0,0	6,0	10,6
10	19	Soppressione Fondo da utilizzare per esclusione IRAP per i soggetti privi di autorizzazione	c	0,0	82,6	192,5						
10	20	Fondo affitti	c	637,0	583,8	633,8	637,0	583,8	633,8	637,0	583,8	633,8
17	4	Riduzione crediti d'imposta	c	338,3	278,4	279,1	135,3	185,6	186,1	135,3	185,6	186,1
10	33	Accantonamenti lineari spese Ministeri (Spending review)	c					108,7	260,9		108,7	260,9
10	36	Riduzione trasferimenti correnti a imprese Stato	c	60,2	57,9	58,7	60,2	57,9	58,7	60,2	57,9	58,7
10	37	Riduzione consumi intermedi	c	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
11	1-4	Definanziamento IVC periodo contrattuale 2015-2017	c	0,0	300,0	440,0	0,0	213,8	313,7	0,0	213,8	313,7
11	5	Trattamento accessorio pubblico impiego	c	0,0	215,0	215,0	0,0	110,0	110,0	0,0	110,0	110,0
11	6	Riduzione compensi avvocati PA	c				13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
11	9	Limitazioni turn over (senza Corpi di polizia)	c	0,0	10,1	93,3	0,0	6,2	53,7	0,0	6,2	53,7
11	19	Indennità servizio all'estero-ISE	c	10,0	20,0	20,0	9,0	18,0	18,0	9,0	18,0	18,0
11	20	Spese viaggio familiari Maa	c	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
11	21	Riduzione livello finanziamento fabbisogno sanitario (effetti pubblico impiego)	c		540,0	610,0		300,0	340,0		300,0	340,0
12	1	Deindicizzazione pensioni triennio 2014-2016	c	580,0	1.380,0	2.160,0	580,0	1.380,0	2.160,0	580,0	1.380,0	2.160,0
12	2-3	Liquidazione buonauscita dipendenti pubblici	c	380,0	443,0	905,0	380,0	443,0	905,0	380,0	443,0	905,0
12	4	Contributo solidarietà pensioni elevate	c	21,0	21,0	21,0						
13	1	Patto di stabilità Regioni - PSI	c				1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
13	2	Patto di stabilità Regioni - (PSI- spending review)	c					344,0	344,0		344,0	344,0
13	15-16	Riduzione trasferimenti correnti alle Regioni	c	240,0								
13	8	Riserve erariali Regioni a Statuto Speciale	c	906,0	1.026,0	836,0						
14	1	Patto stabilità interno EELL (PSI – spending review)	c						344,0			344,0
17	1	Visto di conformità imposte dirette e IRAP	c	460,0	460,0	460,0						
17	2-3	Revisone detrazioni d'imposta - Addizionale regionale	c	4,3	9,5	9,5						
17	2-3	Revisone detrazioni d'imposta - Addizionale comunale	c	1,6	3,0	2,6						
23	7	Tassazione *al 50% ai fini IRPEF dei redditi immobili non* locati ad uso abitativo ubicati nello stesso comune di residenza (decorrenza a.i. 2013) - Addizionale regionale	c	13,9	13,9	13,9						
23	7	Tassazione al 50% ai fini IRPEF dei redditi immobili non locati ad uso abitativo ubicati nello stesso comune di residenza (decorrenza a.i. 2013) - Addizionale comunale	c	5,3	4,1	4,1						
23-24	2 - 1, lett. i)	Accantonamenti Valle d'Aosta	c		35,0	35,0						
24	1, lett. f)	Soppressione fondo sperimentale di riequilibrio	c		1.836,0	1.889,0						
24	1, lett. i)	Soppressione compartecipazione comunale IVA	c		3.024,0	3.024,0						
24	1, lett. f)	Soppressione trasferimenti fiscalizzabili Sicilia e Sardegna	c		779,0	779,0						
		- Minori spese in conto capitale		162,0	121,9	121,2	65,0	162,0	375,3	565,0	662,0	875,3
9	27	Rappresentanze diplomatiche all'estero	k	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
10	6	Dismissioni immobili	k							500,0	500,0	500,0
17	4	Riduzione crediti d'imposta	k	161,7	21,6	20,9	64,7	14,4	13,9	64,7	14,4	13,9
10	33	Accantonamenti lineari spese Ministeri (Spending review)	k					147,3	361,1		147,3	361,1
10	8	Riduzione investimenti difesa nazionale	k		100,0	100,0						
		TOTALE MINORI SPESE		4.210,8	12.301,1	13.810,1	3.131,1	5.283,5	7.478,4	3.631,1	5.783,5	7.978,4

DISEGNO DI LEGGE STABILITA' 2014-2016 - ARTICOLATO: EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

Allegato n. 3

(importi in milioni di euro)

Art.	Co.			Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
				2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
		MAGGIORI SPESE										
2	1	- Maggiori spese correnti	C	7.456,7	9.282,0	9.595,4	3.356,5	397,0	341,9	3.356,5	397,0	341,9
4	9	Gestioni previdenziali (adeguamento Istat)	C	733,9	733,9	733,9						
5	2	Autrasportatori	C	330,0		330,0				330,0		
6	1	Piano nazionale di tutela e gestione risorsa idrica	C	10,0	30,0	50,0	10,0	20,0	30,0	10,0	20,0	30,0
6	1	Unearizzazione parziale detrazione Irpef - Addizionale regionale	C		23,0	23,0						
6	1	Unearizzazione parziale detrazione Irpef - Addizionale comunale	C		6,2	6,3						
6	3	Deduzione Irap nuovi lavoratori assunti e tempo indeterminato (FSN)	C	36,0	115,0	200,0						
6	4	Rastituzione completa contributo addizionale 1,4% ASPI	C	70,0	70,0	70,0						
6	7	Detrazione ristrutturazione e riqualificazione energetica - IRAP	C			5,9						
6	16-18	Riallineamento valori impliti partecipazioni - credito d'imposta	C	308,8	60,2	60,2	300,8	60,2	60,2	300,8	60,2	60,2
6	19-22	Svalutazione e perdite sui crediti ai fini IRES e IRAP - banche, assicurazioni e altri intermediari - IRAP	C	410,0	630,0	852,0						
6	2	Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Riduzione trasferimento Inail	C	500,0	600,0	700,0						
7	1	Incremento fondo sociale per l'occupazione - ammortizzatori in deroga	C	600,0			360,0			360,0		
7	2	Lavoratori salvaguardati dalla riforma pensionistica - modifica all'art. 1, c. 234 legge n. 228/2012	C	49,0	62,0	51,0	49,0	62,0	51,0	49,0	62,0	51,0
7	3	Fondo non autosufficienze	C	250,0			0,0			0,0		
7	4	Rifinanziamento fondo minori non accompagnati	C		20,0	20,0		20,0	20,0		20,0	20,0
7	5	Cinque x mille	C	400,0			400,0			405,0		
7	6	Lavori socialmente utili	C	100,0			100,0			100,0		
7	7	Rifinanziamento Carta acquisti	C	250,0			250,0			250,0		
7	8	Rifinanziamento Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere	C	10,0	10,0	10,0	3,0	5,0	10,0	3,0	5,0	10,0
7	9	Mobilità sanitaria internazionale	C	121,0			121,0			121,0		
7	10	Indennizzo a favore soggetti danneggiati da trasfusione	C	50,0	50,0		50,0	50,0		50,0	50,0	
7	11	Rifinanziamento Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti - Agea	C	5,0			5,0			5,0		
9	1	Missioni di Pace	C	765,0			765,0			765,0		
9	4	Fondo per il finanziamento ordinario della Università	C	150,0			150,0			150,0		
9	5	Scuole non statali	C	220,0								
9	6	Misure a sostegno dell'editoria	C	50,0	40,0	30,0	50,0	40,0	30,0	50,0	40,0	30,0
9	7	Flotta aerea Corpo Forestale dello Stato	C	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
9	8	Strade sicure Forze Armate	C	40,0			20,4			20,4		
9	9	Rifinanziamento fondo tenuta in efficienza strumento militare	C	50,0			50,0			50,0		
9	10	Fondo di funzionamento Carabinieri	C	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
9	11	Semestre di Presidenza UE	C	66,0	2,0		58,0	12,0		56,0	12,0	
9	12	Fondo funzionamento Istituto Mediterraneo di ematologia (IME)	C	3,3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
9	13	Agenzie fiscali (entrate e dogane)	C	100,0			100,0			100,0		
9	14	Revisione Catasto	C	20,0	50,0	50,0	10,0	20,0	40,0	10,0	20,0	40,0
9	15	Sentenza Corte costituzionale n 116 - Restituzione contributo perequazione pensioni alte (enti vari)	C	40,0	40,0	40,0						
9	16	Assunzione magistrati ordinari-vincitori di concorso	C	18,6	25,3	31,2	9,5	12,9	15,9	9,5	12,9	15,9
9	20	Fondo per le esigenze indifferibili	C	107,6			106,6			106,6		
9	22	Centro di produzione Spa	C	10,0	10,0		10,0	10,0		10,0	10,0	
9	23	Normativa	C	1,5	1,0	1,0	1,5	1,0	1,0	1,5	1,0	1,0
9	25	Progetto x-leges	C	0,2	0,4	0,3	0,2	0,4	0,3	0,2	0,4	0,3

DISEGNO DI LEGGE STABILITA' 2014-2016 - ARTICOLATO: EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

Allegato n. 3

(importi in milioni di euro)

Art.	Co.			Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
				2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
10	30	Monitoraggio costi standard	c	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
11	11	Assunzioni personale corpo di Polizia e GF	c	50,0	120,0	120,0	26,0	61,0	61,0	26,0	61,0	61,0
18	5	Proroga contributo di solidarietà (art.2, c.2, del DI 138/2011) - Addizionale regionale	c		5,0	5,0						
18	5	Proroga contributo di solidarietà (art.2, c.2, del DI 138/2011) - Addizionale comunale	c		1,8	1,4						
22	22	Soppressione maggiorazione Tares - Fondo solidarietà comunale	c	943,0	943,0	943,0						
22	22	Soppressione maggiorazione Tares - Valle d'Aosta	c	4,6	4,6	4,6						
24	1 - lett. b)	Fondo solidarietà comunale	c	572,0	5.604,1	5.604,1						
		- Maggiori spese in conto capitale		1.933,3	1.732,5	2.241,0	3.053,8	824,5	1.123,5	2.958,8	689,5	918,5
3	1	FSC programmazione 2014-2020	k	50,0	500,0	1.000,0	10,0	50,0	200,0	10,0	50,0	200,0
3	6	Contratti di sviluppo Art. 43 D.L. 25/05/2008 n.112, convertito dalla L. 6/08/2008, n.133 - Settore industriale e turistico	k	50,0	50,0	100,0	20,0	50,0	100,0			
3	7	Fondo crescita sostenibile	k	100,0	50,0		50,0	50,0	50,0			
3	8	Rifinanziamento Fondo istituito dall'art. 2 della legge 394/81 Interventi Internazionalizzazione delle imprese italiane finanziamenti agevolati per lo svolgimento di programmi di inserimento su nuovi mercati e di studi di fattibilità/assistenza tecnica e per il sostegno della patrimonializzazione delle PMI - SIMEST	k	50,0			25,0	25,0				
3	9	Riassegnazioni delle somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti l. n. 808/1985	k				30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
3	13	Flotta navale	k	80,0	200,0	340,0		10,0	55,0			
3	14	T.E.T.R.A	k	50,0	70,0	70,0	25,0	50,0	70,0	25,0	50,0	70,0
4	1	ANAS manutenzione straordinaria anno 2014	k	335,0			335,0			335,0		
4	2	ANAS Salerno - Reggio Calabria completamento asse autostradale	k	50,0	170,0	120,0	50,0	100,0	100,0	50,0	100,0	100,0
4	3	MOSE	k	200,0	100,0	71,0	200,0	109,0	71,0	200,0	100,0	71,0
4	4	Manutenzione straordinaria RFI annualità 2014 (contratto di servizio 2012-2014)*	k	500,0			500,0			500,0		
4	5	RFI Cancello-Frasso Telesino Napoli - Bari	k		50,0	50,0		40,0	50,0		40,0	50,0
4	6	RFI Brescia-Verona- Padova e Napoli Bari	k		120,0	120,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	120,0
4	7	RFI Adeguamento tracciato e velocizzazione asse ferroviario adriatico	k	50,0	150,0	150,0	50,0	100,0	100,0	50,0	100,0	100,0
4	8	acquisto materiale rotabile ferro - gomma	k	300,0	100,0	100,0	150,0	100,0	100,0	150,0	100,0	100,0
4	10	Sviluppo di infrastrutture fisiche a banda larga ed ultralarga	k	20,8			20,8			20,8		
4	11	Completamento pagamento opere ex.AGENSUD	k	80,0	70,0		80,0	70,0		80,0	70,0	
5	1	Interventi straordinari difesa suolo	k	30,0	50,0	100,0		20,0	40,0		20,0	40,0
5	3	Rifiuti e bonifiche (bonifica discariche)	k	30,0	30,0			10,0	20,0		10,0	20,0
9	3	Sisma del Polesine (esclusione PSI)	k	7,5	7,5		3,0	9,5	2,5	3,0	9,5	2,5
9	21	Fondo impianti pratica sportiva	k	10,0	15,0	20,0	5,0	10,0	15,0	5,0	10,0	15,0
14	4	Allentamento patto di stabilità enti locali	k				1.000,0			1.000,0		
14	12	Esclusione vincolo patto di stabilità per pagamenti debiti pregressi enti locali	k				500,0			500,0		
		TOTALE MAGGIORI SPESE		9.450,0	11.014,5	11.936,4	6.410,2	1.221,5	1.465,4	6.315,2	1.086,5	1.260,4

DISEGNO DI LEGGE STABILITA' 2014-2016 - ARTICOLATO: EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

Allegato n. 3

(importi in milioni di euro)

Art.	Co.			Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
				2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
		TOTALE ONERI		12.035,7	15.480,7	17.554,7	11.529,5	8.598,3	10.464,9	11.434,5	8.463,3	10.259,9
		TOTALE COPERTURE		11.432,5	28.709,4	33.461,0	9.722,9	12.664,4	18.357,3	9.722,9	12.664,4	18.157,3
		TOTALE GENERALE ARTICOLATO		-669,1	13.228,7	15.906,3	-1.806,7	4.066,1	7.892,4	-1.711,7	4.201,11	7.897,4
Per memoria:												
		MINORI ENTRATE					3.764,0	3.764,0	3.764,0	3.764,0	3.764,0	3.764,0
23		Abolizione IMU										
		MAGGIORI ENTRATE										
21		Introduzione TASI					3.764,0	3.764,0	3.764,0	3.764,0	3.764,0	3.764,0

		TABELLE - effetti finanziari		Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
				2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
		Totale tabelle al netto regolazioni contabili		1.232,1	290,8	8.840,0	1.152,6	829,3	789,0	1.003,6	694,5	634,0
		Tabella A	c	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
		Tabella B	k	40,0	184,8	379,8	19,5	100,0	199,5	19,5	100,0	199,5
		Tabella C	c	436,4	95,5	95,5	166,4	95,5	95,5	166,4	95,5	95,5
		Tabella C	k	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
		Tabella D	c	0,0	0,0	0,0						
		Tabella E: rifinanziamento	k	1.339,0	1.815,0	6.255,0	890,0	450,0	290,0	650,0	450,0	290,0
		Tabella E: riduzione	k	0,0	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0
		Tabella E: rimodulazioni	k	-732,3	-1.853,5	2.060,7	167,7	135,0	155,0	18,7	0,0	0,0
		Tab C (regolazione contabile)	c	2.560,0								
		ARTICOLATO + TABELLE		-1.895,2	12.937,9	7.086,3	-2.959,3	3.236,6	6.903,4	-2.715,3	3.506,6	7.263,4

ALLEGATO N. 4

QUADRO DI SINTESI DELLE PREVISIONI PER L'ANNO 2014 A RAFFRONTO CON QUELLE ASSESTATE 2013

Bilancio dello Stato - Quadro di sintesi previsioni 2014 - Competenza - Allegato n. 4 - BASE

(Al netto delle regolazioni contabili e debitorie)

(dati in milioni di euro)

	2013	2014						
	Bilancio assestato	L.V.	Legge di stabilità					Bilancio integrato 2014
		DLB 2014	Articolato	Tab. A e B	Tab. C	Tab. D	Tab. E	Totale	
ENTRATE									
Tributarie	438.271	447.669	2.973					2.973	450.642
Extra Tributarie	69.005	63.028	1.104					1.104	64.132
Altre	1.941	1.359	500					500	1.859
ENTRATE FINALI	**509.217**	**512.056**	**4.576**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.576**	**516.632**
SPESE									
Spese correnti (netto interessi)	393.018	403.101	3.408	95	436	0		3.939	407.040
Interessi	89.162	93.486						0	93.486
Spese Conto Capitale	58.102	52.041	1.831	40	54		607	2.532	54.572
SPESE FINALI	**540.281**	**548.627**	**5.239**	**135**	**490**	**0**	**607**	**6.471**	**555.098**
Rimborso prestiti	197.515	235.664						0	235.664
Risparmio pubblico	25.097	14.111	668	-95	-436	0	0	137	14.247
Saldo netto da finanziare	-31.064	-36.571	-663	-135	-490	0	-607	-1.895	-38.466
Ricorso al mercato	-236.680	-275.385	-663	-135	-3.050	0	-607	-4.455	-279.840

Bilancio dello Stato - Quadro di sintesi previsioni 2015 - Competenza - Allegato n. 4 - BASE

(Al netto delle regolazioni contabili e debitorie)

(dati in milioni di euro)

	2015							Bilancio integrato 2015
	L.V.	Legge di stabilità						
	DLB 2015	Articolato	Tab. A e B	Tab. C	Tab. D	Tab. E	Totale	
ENTRATE								
Tributarie	455.213	6.459					6.459	461.672
Extra Tributarie	59.128	4.983					4.983	64.111
Altre	1.367	500					500	1.867
ENTRATE FINALI	515.708	11.942	0	0	0	0	11.942	527.650
SPESE								
Spese correnti (netto interessi)	405.861	-2.897	95	96	0		-2.707	403.154
Interessi	96.773						0	96.773
Spese Conto Capitale	36.244	1.611	185	54		-139	1.711	37.954
SPESE FINALI	538.877	-1.287	280	150	0	-139	-996	537.881
Rimborso prestiti	254.669						0	254.669
Risparmio pubblico	11.707	14.339	-95	-96	0	0	14.149	25.856
Saldo netto da finanziare	-23.169	13.229	-280	-150	0	139	12.938	-10.231
Ricorso al mercato	-280.989	13.229	-280	-150	0	139	12.938	-268.051

Bilancio dello Stato - Quadro di sintesi previsioni 2016 - Competenza - Allegato n. 4 - BASE

(Al netto delle regolazioni contabili e debitorie)

(dati in milioni di euro)

	2016							
	L.V.	Legge di stabilità						Bilancio integrato 2016
	DLB 2016	Articolato	Tab. A e B	Tab. C	Tab. D	Tab. E	Totale	
ENTRATE								
Tributarie	465.030	8.450					8.450	473.480
Extra Tributarie	59.625	4.983					4.983	64.608
Altre	1.376	500					500	1.876
ENTRATE FINALI	526.031	13.933	0	0	0	0	13.933	539.964
SPESE								
Spese correnti (netto interessi)	407.774	-4.093	95	96	0		-3.903	403.871
Interessi	98.827						0	98.827
Spese Conto Capitale	20.918	2.120	380	54		8.216	10.769	31.687
SPESE FINALI	527.519	-1.974	475	150	0	8.216	6.866	534.385
Rimborso prestiti	234.702						0	234.702
Risparmio pubblico	18.054	17.526	-95	-96	0	0	17.336	35.390
Saldo netto da finanziare	-1.488	15.906	-475	-150	0	-8.216	7.066	5.578
Ricorso al mercato	-239.340	15.906	-475	-150	0	-8.216	7.066	-232.274

DISEGNO DI LEGGE

Titolo I Risultati differenziali e gestione previdenziali

Art. 1 *(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)*

Art. 2 *(Finanziamento gestioni previdenziali)*

Titolo II Risorse per lo sviluppo e finanziamento di esigenze indifferibili

Art. 3 *(Risorse per lo sviluppo)*

Art. 4 *(Finanziamenti per infrastrutture e trasporti)*

Art. 5 *(Misure in materia di ambiente e tutela del territorio)*

Art. 6 *(Misure fiscali per il lavoro e le imprese)*

Art. 7 *(Misure di carattere sociale)*

Art. 8 *(Cofinanziamento nazionale di programmi dell'Unione europea)*

Art. 9 *(Rifinanziamento di esigenze indifferibili e ulteriori interventi)*

Titolo III – Razionalizzazione della spesa pubblica

Art. 10 *(Razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche)*

Art. 11 *(Razionalizzazione della spesa nel pubblico impiego)*

Art. 12 *(Razionalizzazione della spesa previdenziale)*

Titolo IV Rapporti finanziari con gli enti territoriali

Art. 13 *(Patto di stabilità interno delle regioni)*

Art. 14 *(Patto di stabilità interno degli enti locali)*

Art. 15 *(Patto di stabilità interno per le società, le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali)*

Art. 16 *(Ulteriori disposizioni in materia di finanza degli Enti territoriali)*

Titolo V Disposizioni in materia di entrate

Art. 17 *(Disposizioni in materia di entrate tributarie)*

Art. 18 *(Altre disposizioni in materia di entrata)*

Titolo VI Riforma della tassazione immobiliare

Art. 19 *(Istituzione del tributo sui servizi comunali - TRISE)*

Art. 20 *(Servizio di gestione dei rifiuti - TARI)*

Art. 21 *(Servizi indivisibile dei comuni - TASI)*

Art. 22 *(Disciplina generale del TRISE)*

Art. 23 *(Disposizioni in materia di IMU)*

Art. 24 *(Fondo di solidarietà comunale)*

Titolo VII Norme finali

Art. 25 *(Fondi speciali e tabelle)*

Art. 26 (*Entrata in vigore)*

DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA' 2014

Titolo I

Risultati differenziali e gestione previdenziali

Art. 1

(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *a)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2014, 2015 e 2016, sono indicati nell'allegato 1. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Art. 2

(Finanziamento gestioni previdenziali)

1. Nell'allegato 2 è indicato l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011 , n. 183, per l'anno 2014.

2. Gli importi di cui al comma 1 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nell'allegato 2 sono, inoltre, indicati gli importi complessivi dovuti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011 , n. 183, nonché gli importi che, prima del riparto, sono attribuiti:

a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;

b) alla gestione speciale minatori;

c) alla Gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS.

3. Nel medesimo allegato 2, sono, inoltre, indicati:

a) i maggiori oneri, per l'anno 2012, destinati alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per il finanziamento degli interventi relativi al sostegno della maternità e della paternità di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53;

b) gli importi, utilizzati per il finanziamento dei maggiori oneri di cui alla lettera *a)*, delle somme risultanti, sulla base del bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'anno 2012, accantonate presso la gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.

Titolo II

Risorse per lo sviluppo e finanziamento di esigenze indifferibili

Art. 3

(Risorse per lo sviluppo)

1. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione è determinata, per il periodo di programmazione 2014-2020, in 54.810 milioni di euro. Il complesso delle risorse è destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord. Con la presente legge si dispone l'iscrizione in bilancio dell'80 per cento del predetto importo secondo la seguente articolazione annuale: 50 milioni per l'anno 2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno 2016; per gli anni successivi la quota annuale è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *e)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle Aree interne del Paese, in coerenza con l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei Fondi a finalità strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2014-2020, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro nel 2014, 43,5 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono destinate al finanziamento di interventi pilota per il riequilibrio dell'offerta dei servizi di base delle Aree interne del Paese con riferimento prioritariamente ai servizi di trasporto pubblico locale, di istruzione e socio-sanitari secondo i criteri e le modalità attuative previste dall'Accordo di partenariato.

4. L'attuazione degli interventi, individuati ai sensi del comma 3, è perseguita attraverso la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali interessati, fra cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, e il Ministero della salute mediante la sottoscrizione di accordi di programma-quadro di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto applicabile, con il coordinamento del Ministro per la coesione territoriale che si avvale dell'Agenzia per la coesione territoriale.

5. Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Ministro per la coesione territoriale presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica i risultati degli interventi pilota posti in essere nel periodo di riferimento, ai fini di una valutazione in ordine a successivi rifinanziamenti dell'autorizzazione di spesa al comma 2.

6. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 100 milioni di euro per l'anno 2016, da utilizzare per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette risorse sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e attribuite al Fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo 43, per essere destinate, per il cinquanta per cento, a Contratti di Sviluppo nel settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, da realizzare nei territori regionali diversi dalle aree dell'Obiettivo Convergenza e, per il restante cinquanta per cento, a Contratti di Sviluppo in ambito turistico.

7. La dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata della somma di 100

milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro per l'anno 2015, destinata all'erogazione dei finanziamenti agevolati.

8. Le disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2014.

9. Le somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti concessi alle imprese ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per le medesime finalità di cui alla citata legge 24 dicembre 1985, n. 808.

10. Al fine di favorire la nascita ed il rafforzamento di imprese agricole e agroalimentari condotte da giovani imprenditori, gli interventi per l'accesso al mercato dei capitali, di cui all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, devono essere prioritariamente rivolti a giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni.

11. All'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, i beni agricoli e a vocazione agricola di cui al comma 1 e quelli di cui al successivo comma 7, possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441."

12. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"5. Qualora alla scadenza di cui al comma precedente abbiano manifestato interesse all'affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra i 18 ed i 40 anni, l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi."

13. Al fine di assicurare il mantenimento di adeguate capacità nel settore marittimo a tutela degli interessi di difesa nazionale e nel quadro di una politica comune europea, consolidando strategicamente l'industria navalmeccanica ad alta tecnologia, sono autorizzati contributi ventennali, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modifiche, e secondo le modalità di cui all'articolo 537-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di 80 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014, di 120 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2015 e di 140 milioni di euro a decorrere dal 2016, sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro delle difesa riferisce in sede di presentazione del Documento di cui all'articolo 536, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, riguardo lo sviluppo bilanciato di tutte le componenti dello strumento militare.

14. Al fine di consentire interventi del Ministero dell'Interno per la prosecuzione della rete nazionale standard T.E.T.R.A., necessaria per le comunicazioni sicure delle Forze di Polizia, è autorizzata la spesa di 50 milioni per l'anno 2014 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.

15. All'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sono soppresse le parole: "piccole e medie";

b) al secondo periodo, sono soppresse le parole: "piccole e medie".

Art. 4

(Finanziamenti per infrastrutture e trasporti)

1. Al fine di assicurare la manutenzione straordinaria della rete stradale per l'anno 2014 e la prosecuzione degli interventi previsti dai contratti di programma già stipulati tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS Spa, è autorizzata la spesa di 335 milioni di euro per l'anno 2014.

2. Per la realizzazione del secondo stralcio del Macrolotto 4 dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria- tratto fra il viadotto Stupino escluso e lo svincolo di Altilia incluso - è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, di 170 milioni di euro per l'anno 2015 e di 120 milioni di euro per l'anno 2016.

3. È autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2014, 100 milioni di euro per l'anno 2015, 71 milioni di euro per l'anno 2016 e 30 milioni di euro per l'anno 2017 per consentire:

a) la prosecuzione immediata dei lavori del sistema MO.S.E. previsti dal 43° atto attuativo alla Convenzione generale sottoscritta tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Magistrato alle Acque di Venezia e il Consorzio Venezia Nuova, con presa d'atto da parte del CIPE;

b) il completamento dell'intero sistema MO.S.E., con atto aggiuntivo alla Convenzione generale di cui alla lettera a) da sottoporre al CIPE entro il 30 giugno 2014.

4. Al fine di assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria inseriti nel contratto di servizio 2012-2014 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2014.

5. Al fine di completare il finanziamento della tratta Cancello-Frasso Telesino e variante alla linea Roma-Napoli, via Cassino, sita nel comune di Maddaloni, dell'asse ferroviario AV/AC Napoli-Bari, presentato al CIPE nella seduta del 18 febbraio 2013, e assicurare la celere presentazione al medesimo Comitato del progetto definitivo entro il 30 settembre 2014, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per l'anno 2016.

6. Le tratte Brescia-Verona-Padova della linea ferroviaria AV/AC Milano-Venezia, la tratta Apice-Orsara e la tratta Frasso Telesino-Vitulano della linea ferroviaria AV/AC Napoli-Bari sono realizzate con le modalità previste dalle lettere *b)* e *c)* del comma 232 e dai commi 233 e 234 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Il CIPE può approvare i progetti preliminari delle opere indicate al primo periodo anche nelle more del finanziamento della fase realizzativa e i relativi progetti definitivi a condizione che sussistano disponibilità finanziarie sufficienti per il finanziamento di un primo lotto costruttivo di valore non inferiore al 10 per cento del costo complessivo delle opere. A tal fine è autorizzata la spesa mediante erogazione diretta di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2029. A valere sui predetti contributi non sono consentite operazioni finanziarie con oneri a carico dello Stato.

7. Per l'avvio immediato di interventi di adeguamento del tracciato e la velocizzazione dell'asse ferroviario Bologna–Lecce è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Nelle more dell'approvazione del contratto di programma - parte investimenti 2012-2016, sottoscritto con RFI, è autorizzata la contrattualizzazione dei predetti interventi.

8. Al fine di favorire il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari destinati ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, la dotazione del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, da destinare all'acquisto di materiale rotabile su gomma, e di 200 milioni di euro per l'anno 2014 da destinare all'acquisto di materiale rotabile ferroviario. Al relativo riparto tra le Regioni si provvede entro il 30 giugno di ciascuno degli anni del triennio con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1032, della citata legge 27 dicembre 2006, n.

296sulla base del maggiore carico medio per servizio effettuato, registrato nell'anno precedente. I relativi pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno, nel limite del 50% dell'assegnazione di ciascuna regione per l'anno 2014 e integralmente per gli anni 2015 e 2016.

9. È autorizzata la spesa di 330 milioni di euro per l'anno 2014 per interventi in favore del settore dell'autotrasporto. Al relativo riparto si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

10. Per il completamento del Piano nazionale banda larga, definito dal Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le comunicazioni e autorizzato dalla Commissione europea [aiuto di Stato n. SA.33807 (2011/N) - Italia] è autorizzata la spesa di 20,75 milioni di euro per l'anno 2014.

11. Al fine di procedere al pagamento dei debiti relativi ad opere pubbliche affidate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito della cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro nel 2014 e di 70 milioni di euro nel 2015.

Art. 5

(Misure in materia di ambiente e tutela del territorio)

1. Al fine di permettere il rapido avvio nel 2014 di interventi di messa in sicurezza del territorio, le risorse esistenti sulle contabilità speciali relative al dissesto idrogeologico, non impegnate alla data del 31 dicembre 2013, comunque, nel limite massimo complessivo di 600 milioni di euro, nonché le risorse finalizzate allo scopo dalle delibere CIPE n. 6 e n. 8 del 2012 pari rispettivamente a 130 milioni di euro e 674,7 milioni di euro devono essere utilizzate per i progetti immediatamente cantierabili. A tal fine, entro il 1° marzo 2014, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare verifica la compatibilità degli Accordi di programma e dei connessi cronoprogrammi con l'esigenza di massimizzare la celerità degli interventi in relazione alle situazioni di massimo rischio per l'incolumità delle persone, e, se del caso, propone alle regioni le necessarie integrazioni e aggiornamenti. Entro il 30 aprile 2014 i soggetti titolari delle contabilità speciali concernenti gli interventi contro il dissesto idrogeologico finalizzano le risorse disponibili agli interventi immediatamente cantierabili contenuti nell'Accordo e, per il tramite del Ministero dell'ambiente, presentano specifica informativa al CIPE indicando il relativo cronoprogramma e lo stato di attuazione degli interventi già avviati. La mancata pubblicazione del bando di gara ovvero il mancato affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2014, comporta la revoca del finanziamento statale e la contestuale rifinalizzazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia, delle risorse ad altri interventi contro il dissesto idrogeologico. A decorrere dal 2014, ai fini della necessaria programmazione finanziaria, entro il mese di settembre, il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, presenta al CIPE una relazione in ordine agli interventi in corso di realizzazione ovvero alla prosecuzione ed evoluzione degli accordi di programma unitamente al fabbisogno finanziario necessario per gli esercizi successivi. Gli interventi contro il dissesto idrogeologico sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016. All'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole "non oltre i tre anni" sono sostituite dalle parole "non oltre i sei anni".

2. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo da ripartire, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'esercizio 2014, 30 milioni di euro per l'esercizio 2015 e 50 milioni di euro per l'esercizio 2016, al fine di finanziare un piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani. Il piano, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, individua gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono, e le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento. Gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

3. Fatta salva la responsabilità dell'autore della contaminazione e del proprietario delle aree in conformità alle leggi vigenti, e fatto salvo il dovere della autorità competente di procedere alla ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di caratterizzazione e messa in sicurezza, nonché per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito un apposito fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015, per il finanziamento di un piano straordinario di

bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007. Il piano di cui al presente comma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, individua gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono, e le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento degli interventi medesimi, che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento; il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita l'azione di rivalsa, in relazione ai costi sostenuti, nei confronti di responsabili dell'inquinamento e di proprietari dei siti, ai sensi e nei limiti delle leggi vigenti. Gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Art. 6

(Misure fiscali per il lavoro e le imprese)

1. Nell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"b) 1.520 euro, aumentata del prodotto tra 320 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;

c) 1.520 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro;";

b) il comma 2 è abrogato.

2. Con effetto dal 1° gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, tenendo conto degli andamenti degli eventi relativi al rispetto della normativa generale sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, è stabilita la riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. In considerazione dei risultati gestionali dell'ente e dei relativi andamenti prospettici, per effetto della riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto allo stesso ente da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. A decorrere dall'anno 2016, l'INAIL effettua una verifica di sostenibilità economica, finanziaria e attuariale, asseverata dal Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:

a) il comma 4-*quater* è sostituito dal seguente:

"4-*quater*. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente, è deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i due successivi periodi d'imposta. La suddetta deduzione decade se nei periodi d'imposta successivi a quello in cui è avvenuta l'assunzione, il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in tale periodo d'imposta; la deduzione spettante compete, in ogni caso, per ciascun periodo d'imposta a partire da quello di assunzione, sempre che permanga il medesimo rapporto di impiego. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), la base occupazionale di cui al terzo periodo è individuata con riferimento al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato

nell'attività commerciale e la deduzione spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attività. In caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio dell'attività istituzionale si considera, sia ai fini della individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della deducibilità del costo, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile all'attività commerciale individuato in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2. Non rilevano ai fini degli incrementi occupazionali i trasferimenti di dipendenti dall'attività istituzionale all'attività commerciale. Nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilità del costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.";

b) i commi 4-quinquies e 4-sexies sono abrogati;

c) il comma 4-septies è sostituito dal seguente:

"4-*septies*. Per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse dai precedenti commi 1 e 4-bis.1 e 4-quater, non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro e l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4) è alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), numero 5) e 4-bis.1.".

4. Con effetto dal 1° gennaio 2014 e con riferimento alle trasformazioni di contratto a tempo indeterminato decorrenti dalla predetta data, all'articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni, al primo periodo le parole "Nei limiti delle ultime sei mensilità" sono soppresse.

5. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "Dal quarto" sono sostituite con le seguenti: "Dal settimo";

b) al secondo periodo, le parole "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "3 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016 l'aliquota è fissata, rispettivamente, al 4 per cento, 4,5 per cento e al 4,75 per cento.".

6. I soggetti che beneficiano della deduzione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, determinano l'acconto delle imposte sui redditi dovute per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015 utilizzando l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del capitale proprio relativa al periodo d'imposta precedente.

7. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 14, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del:

a) 65 per cento anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;

b) 50 per cento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

2. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del:

a) 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;

b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016.";

b) nell'articolo 15, le parole da "da adottare entro il 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "da adottare entro il 31 dicembre 2015";

c) nell'articolo 16:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è pari al:

a) 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014;

b) 40 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.";

2) nel comma 1-bis, le parole da "fino al 31 dicembre 2013" a "unità immobiliare" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, una detrazione dall'imposta lorda nella misura del:

a) 65 per cento, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014;

b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.";

3) il comma 2, è sostituito dal seguente: "Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.".

8. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2012.

9. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 8, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

10. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del dieci per cento da versare con le modalità indicate al comma 13.

11. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali con la misura del sedici per cento per i beni ammortizzabili e del dodici per cento per i beni non ammortizzabili.

12. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

13. Le imposte sostitutive di cui ai commi 10 e 11 sono versate in tre rate annuali di pari importo, senza pagamento di interessi, di cui la prima entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

14. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86 e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2004, n. 311.

15. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 11, è vincolata una riserva in sospensione di imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 10.

16. Le disposizioni di cui ai commi 10-*bis* e 10-*ter* dell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012. Il versamento dell'imposta sostitutiva è dovuto in un'unica rata da versare entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in riferimento al quale l'operazione è effettuata. L'imposta sostitutiva dovuta per le operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012 è versata entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

17. Gli effetti del riallineamento di cui al comma 16 decorrono dal secondo periodo di imposta successivo a quello del pagamento della sostitutiva. Tali effetti si intendono revocati in caso di atti di realizzo riguardanti le partecipazioni di controllo, i marchi d'impresa e le altre attività immateriali o l'azienda cui si riferisce l'avviamento affrancato, anteriormente al quarto periodo di imposta successivo a quello del pagamento della sostitutiva. L'esercizio dell'opzione per il riallineamento di cui al comma 16 non è consentito in caso di opzione per i regimi previsti dagli articoli 172, comma 10-*bis*, 173, comma 15-*bis*, e 176, comma 2-*ter*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dall'articolo 15, commi 10, 11 e 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e viceversa.

18. Le modalità di attuazione dei commi 16 e 17 sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

19. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera: "c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo. Tali componenti concorrono al valore della produzione netta in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi";

b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera "b-bis) le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei

confronti di assicurati iscritti in bilancio a tale titolo. Tali componenti concorrono al valore della produzione netta in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi".

20. Le disposizioni di cui al comma 19 si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

21. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 101, comma 5, primo periodo, dopo le parole ", e le perdite su crediti" sono aggiunte le seguenti ", diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106," e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.";

b) nell'articolo 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo, diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi. Le perdite su crediti realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ai fini del presente comma le svalutazioni e le perdite deducibili in quinti si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio.";

2) i commi 3 bis e 5 sono abrogati;

3) nel comma 4 dopo la parola "crediti" sono aggiunte le seguenti: "rilevanti ai fini del presente articolo" e sono soppresse le parole "nonché la rivalutazione delle operazioni "fuori bilancio" iscritte nell'attivo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 112.".

22. Le disposizioni di cui al comma 21 si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Resta ferma l'applicazione delle previgenti disposizioni fiscali alle rettifiche di valore iscritte in bilancio nei periodi di imposta precedenti.

23. I commi 488 e 489 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono sostituiti dal seguente: "488. In vista della riforma dei regimi IVA speciali dell'Unione Europea previsti dalla Direttiva 112/2006/UE, il numero 41-bis della Tabella A-Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applica alle società cooperative e loro consorzi diversi da quelli di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.".

24. La lettera d-bis, del comma 1, dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:

"d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;". La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

25. È istituita presso il Ministero dello sviluppo economico una cabina di regia per il monitoraggio ed il coordinamento degli interventi previsti dalla legislazione vigente per le crisi d'impresa, con il compito di assicurare il monitoraggio e l'orientamento delle politiche di settore, di favorire lo sviluppo di investimenti, anche esteri, e di garantire raccordo tra parti sociali ed istituzionali in merito alla risoluzione delle crisi aziendali e territoriali. La cabina di regia è presieduta dal Ministro dello sviluppo economico o dal Sottosegretario di Stato dallo stesso delegato ed è composta da rappresentanti delle competenti strutture amministrative della Presidenza

del Consiglio dei Ministri, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché da rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni datoriali di categoria maggiormente rappresentative sul territorio nazionale. Possono essere invitati a partecipare alle riunione della cabina di regia, su richiesta del presidente, rappresentanti dell'ABI, dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS. La cabina di regia si avvale della Struttura per le crisi d'impresa del Ministero dello sviluppo economico di cui all'art 1, comma 852 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituita con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 18 dicembre 2007. Le funzioni di segreteria sono assicurate dal Ministero dello sviluppo economico nell'ambito della propria dotazione organica e finanziaria. Ai componenti della cabina di regia non spetta alcun emolumento, compenso o rimborso e alla sua istituzione e al suo funzionamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7

(Misure di carattere sociale)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, per l'anno 2014, di 600 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 19 luglio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 40 milioni di euro e per il finanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati, per l'anno 2014, 50 milioni di euro. L'onere derivante periodo precedente è posto a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni, e dalla presente legge.

2. Con effetto sulle pensioni decorrenti dall'anno 2014 il contingente numerico di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 22 aprile 2013 attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 231 e 233, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con riferimento alla tipologia di lavoratori relativa alla lettera b) del medesimo comma 231 dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012 è incrementato di 6.000 unità. Conseguentemente all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 234 le parole "134 milioni di euro per l'anno 2014, di 135 milioni di euro per l'anno 2015, di 107 milioni di euro per l'anno 2016, di 46 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018, di 28 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "183 milioni di euro per l'anno 2014, di 197 milioni di euro per l'anno 2015, di 158 milioni di euro per l'anno 2016, di 77 milioni di euro per l'anno 2017, di 53 milioni di euro per l'anno 2018, di 51 milioni di euro per l'anno 2019 e di 18 milioni di euro per l'anno 2020";

b) al comma 235 le parole "1.110 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.929 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.501 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.341 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.527 milioni di euro per l'anno 2018, a 595 milioni di euro per l'anno 2019 e a 45 milioni di euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1.159 milioni di euro per l'anno 2014, di 1.991 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.552 milioni di euro per l'anno 2016, di 2.372 milioni di euro per l'anno 2017, di 1.550 milioni di euro per l'anno 2018, di 618 milioni di euro per l'anno 2019 e di 53 milioni di euro per l'anno 2020".

3. Per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2014.

4. La dotazione del fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2014 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2013. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche all'esercizio finanziario 2014 e i termini ivi stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: da 2009 a 2013, da 2010 a 2014 e da 2011 a 2015. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille nell'anno 2014 sono quantificate nell'importo di euro 400 milioni. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.

6. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, nel limite di un milione di euro, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2014.

7. All'articolo 81, comma 32 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole "di cittadinanza italiana" sono sostituite dalle seguenti: "cittadini italiani o comunitari ovvero familiari di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo". Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato, per l'anno 2014, di 250 milioni di euro. In presenza di risorse disponibili in relazione all'effettivo numero dei beneficiari, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è determinata una quota del Fondo da riservare all'estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di prosecuzione del programma carta acquisti, di cui all'articolo 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in funzione dell'evolversi delle sperimentazioni in corso, nonché il riparto delle risorse ai territori coinvolti nell'estensione della sperimentazione di cui al presente comma. Per quanto non specificato nel presente comma, l'estensione della sperimentazione avviene secondo le modalità attuative di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.

8. Il Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

9. Al fine di adempiere agli obblighi di rimborso nei confronti di Stati dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo, della Svizzera e dei Paesi in convenzione conseguenti alle disposizioni di diritto europeo e internazionali in materia di mobilità sanitaria internazionale, gli specifici stanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618 iscritti nello stato di previsione del Ministero della salute, sono incrementati, per l'anno 2014, di 121 milioni di euro.

10. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 3 settembre 2013 (Requête no. 5376/11), recante l'obbligo di liquidazione ai titolari dell'indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 degli importi maturati a titolo di rivalutazione dell'indennità integrativa speciale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n, 210 è incrementata di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

11. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 , n. 134 è rifinanziato di 5 milioni di euro per l'anno 2014.

Art. 8

(Cofinanziamento nazionale di programmi dell'Unione europea)

1. Alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014/2020, a valere sulle risorse dei fondi strutturali, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP), a titolarità delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, concorre il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, nella misura massima del 70 per cento degli importi previsti nei piani finanziari dei singoli programmi. La restante quota del 30 per cento fa carico ai bilanci delle Regioni e delle Province Autonome, nonché degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti ai programmi.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica si provvede, integralmente, con le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

3. Il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, concorre, nei limiti delle proprie disponibilità, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali UE 2014/2020, inseriti nell'ambito della programmazione strategica definita con l'Accordo di partenariato 2014/2020 siglato con le Autorità dell'Unione europea. Al fine di massimizzare le risorse destinabili agli interventi complementari di cui al presente comma, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli stessi con risorse a carico dei propri bilanci.

4. Il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato, nel limite di 500 milioni di euro annui a valere sulle proprie disponibilità, a concedere anticipazioni delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ed il Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca, nonché dei programmi complementari di cui al comma 3. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse UE in favore del programma interessato. Per la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa. Per i programmi complementari, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote riconosciute per ciascun programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa.

5. Il recupero, nei confronti delle Amministrazioni e degli altri Organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime Amministrazioni ed Organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione.

6. Il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014/2020, a valere sui Fondi strutturali, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP), nonché degli interventi complementari previsti nell'ambito dell'Accordo di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione della legge 16 aprile 1987, n. 183, ai sensi del comma 3, è assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo. A tal fine, le Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano assicurano, per gli interventi di rispettiva competenza, la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello di singolo progetto, secondo le

specifiche tecniche definite congiuntamente tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e le Amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento per i singoli Fondi.

7. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

"g-bis) contratti passivi, convenzioni, decreti ed altri provvedimenti riguardanti interventi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione europea, ovvero aventi carattere di complementarietà rispetto alla programmazione UE, giacenti sulla contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5, della legge 16 aprile 1987, n. 183. Restano ferme le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041, per la rendicontazione dei pagamenti conseguenti agli atti assoggettati al controllo di cui al periodo precedente.".

8. Le amministrazioni statali titolari di programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea che intendano ricorrere ad una centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le acquisizioni di beni e di servizi finalizzate all'attuazione degli interventi relativi ai detti programmi si avvalgono di Consip S.p.A., stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti. Le restanti amministrazioni titolari di programmi di sviluppo cofinanziati hanno facoltà di avvalersi di Consip ai sensi e con le modalità di cui al primo periodo.

9. A valere sulle disponibilità del fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, sono destinate, fino al limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, risorse a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri, in coerenza ed a complemento della politica di cooperazione dell'Unione europea. Le somme annualmente individuate sulla base delle azioni finanziabili ai sensi del presente comma, sono versate dal fondo di rotazione all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al pertinente capitolo di spesa del Ministero degli Affari Esteri che provvede al relativo utilizzo in favore delle azioni stesse.

10. Al pagamento delle somme di denaro conseguenti alle pronunce di condanna emesse nei confronti dello Stato per mancato o ritardato recepimento nell'ordinamento di direttive o di altri provvedimenti dell'Unione europea la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a valere sullo stanziamento appositamente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle pronunce già depositate o notificate alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai titoli giudiziari di cui al presente comma si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 5-*quinquies*, commi da 1 a 4, della legge 24 marzo 2001, n. 89.

Art. 9

(Rifinanziamento di esigenze indifferibili e ulteriori finanziamenti)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato di 765 milioni di euro per l'anno 2014.

2. Per gli interventi di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, l'erogazione dei contributi avviene nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio, sulla base del fabbisogno per il 2014 presentato dagli enti locali e previa verifica dell'utilizzo delle risorse disponibili. Il CIPE può autorizzare gli enti medesimi all'attribuzione dei contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione. A tali erogazioni si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del citato articolo 7-bis.

3. Al fine di permettere il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata è autorizzata la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015. I relativi pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno.

4. Per l'anno 2014, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro.

5. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 220 milioni di euro per l'anno 2014.

6. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il "Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria" con la dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 40 milioni di euro per l'anno 2015 e 30 milioni di euro per l'anno 2016, destinato ad incentivare l'innovazione tecnologica e digitale, a promuovere l'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media ed a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria, da adottarsi entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese editrici e delle agenzie di stampa, è definita, previa ricognizione annuale delle specifiche esigenze di sostegno delle imprese, la ripartizione delle risorse del predetto Fondo.

7. Per garantire il funzionamento della flotta aerea antincendio del Corpo forestale dello Stato il Programma "Interventi per soccorsi", afferente la Missione "Soccorso civile" dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è integrato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le risorse derivanti dall'alienazione dei velivoli della flotta di Stato affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze finalizzato alle esigenze di protezione civile per il potenziamento del concorso aereo di Stato per il contrasto agli incendi boschivi. Il Ministro dell'economia e della finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, comma 74, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2014. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del

2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2014, per il personale di cui al comma 74 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.

9. Il fondo di cui all'articolo 616 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni e integrazioni, è finanziato per l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2014.

10. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero della Difesa, il Fondo per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei Carabinieri con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del fondo nell'ambito del Programma di spesa "Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza" del centro di responsabilità "Arma dei Carabinieri"

11. Per assicurare il tempestivo adempimento degli indifferibili impegni connessi con l'organizzazione e lo svolgimento del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea del 2014 e con il funzionamento della Delegazione per la Presidenza, è autorizzata la spesa di euro 56.000.000 per l'anno 2014 e di euro 2.000.000 per l'anno 2015. Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possono essere impegnate nel corso dell'esercizio finanziario successivo. Alle spese di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 15 del 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le attività, gli interventi, la gestione finanziaria e del personale posti in essere dalla Delegazione restano disciplinati dalla legge 5 giugno 1984, n. 208. All'atto del collocamento in fuori ruolo del personale di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 5 giugno 1984, n. 208, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario. L'articolo 1, comma terzo, della legge 5 giugno 1984, n. 208 si interpreta nel senso che, nei limiti temporali di operatività della Delegazione e nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, le spese sostenute dalla Delegazione per consumi intermedi, nonché il noleggio e la manutenzione di autovetture e per l'acquisto di mobili e arredi non sono computate ai fini del calcolo dei limiti di spesa per il Ministero degli affari esteri derivanti dall'applicazione della normativa vigente. Nei limiti temporali e nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1, 4 e 6 del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12,. Ai componenti della delegazione di cui al presente comma è corrisposta, se inviati in missione all'estero, l'indennità di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941. Fermo restando quanto previsto all'articolo 18, comma 2 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nell'ambito delle risorse di cui al presente comma, al personale di qualifica non dirigenziale componente la delegazione può essere corrisposto un contributo fisso onnicomprensivo, sostitutivo di ogni altro pagamento o maggiorazione per i particolari carichi di lavoro e orario di servizio connessi con l'attività della delegazione, da svolgere anche in sedi diverse da quella dell'Amministrazione centrale. Per le straordinarie esigenze di servizio della Rappresentanza Permanente a Bruxelles connesse con il semestre italiano di Presidenza del Consiglio dell'Unione Europea, è autorizzata per l'anno 2014, a valere sulle risorse di cui al primo periodo del presente comma e nei limiti di 1.032.022 euro, la spesa per l'assunzione di personale con contratto temporaneo ai sensi dell'articolo 153 del decreto del Presidente delle Repubblica 5 gennaio 1967, n, 18, in deroga ai limiti quantitativi previsti dalla medesima disposizione. Per le iniziative connesse con il semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, di competenza di Amministrazioni centrali diverse dal Ministero degli affari esteri, è istituito presso lo stato di previsione della spesa del medesimo Ministero un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire tra i Ministeri interessati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro degli affari esteri formulata di concerto con il Ministro per gli affari europei.

12. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui

all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, è autorizzata la spesa di euro 3,5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014.

13. E' autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 100 milioni di euro da assegnare all'Agenzia delle entrate quale contributo integrativo alle spese di funzionamento.

14. Per consentire la realizzazione della riforma del catasto in attuazione della delega in materia fiscale, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019.

15. Al fine di rimborsare le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 2013, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

16. Il Ministero della giustizia è autorizzato nell'anno 2014, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già concluso alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine è autorizzata la spesa di 18,6 milioni di euro per l'anno 2014, di 25,3 milioni di euro per l'anno 2015 e di 31,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

17. Al fine di non ostacolare l'attuazione in corso della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2013 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-*quinquies*, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2014 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2014; conseguentemente all'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: "non oltre il 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2014".

18. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'incremento dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 2002 nei limiti di spesa pari a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015 e a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

19. A valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, l'importo di 5 milioni di euro è versato all'entrata del bilancio dello Sato nell'anno 2014 ed è riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di provvedere al rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolosaccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza della restante parte del quarto anno del quinquennio previsto dalla normativa europea.

20. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 107.631.245 euro per l'anno 2014, da ripartire contestualmente tra le finalità di cui all'elenco 1 allegato alla presente legge, con un unico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

21. Al fine di garantire la diffusione della pratica sportiva mediante la costruzione di nuovi impianti sportivi o la ristrutturazione di quelli già esistenti, il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva di cui all'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134 è rifinanziato di 10 milioni di euro per l'anno 2014, 15 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per l'anno 2016.

22. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

23. Il fondo di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è destinato al finanziamento delle iniziative finalizzate alla gestione e all'implementazione del Portale NORMATTIVA volto a facilitare la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini della normativa vigente, nonché a fornire strumenti per l'attività di riordino normativo. Il programma, le forme organizzative e le modalità di funzionamento delle attività relative al Portale, anche al fine di favorire la convergenza delle banche dati regionali, sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il Presidente del Senato della Repubblica e con il Presidente della Camera dei deputati. Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura la gestione e il coordinamento operativo delle attività. La banca dati del Portale è alimentata direttamente dai testi degli atti normativi pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e le relative attività sono svolte, su base convenzionale, dal medesimo soggetto preposto alla stampa ed alla gestione, anche con strumenti telematici, della Gazzetta Ufficiale. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo è incrementato di euro 1.500.000 per l'anno 2014, di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di euro 800.000 a decorrere dall'anno 2017. Ulteriori finanziamenti possono essere attribuiti al fondo da soggetti pubblici e privati, con le modalità stabilite dallo stesso decreto.

24. Sono abrogati i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9.

25. Per il completamento e la implementazione del progetto *x-leges* finalizzato alle trasmissioni telematiche tra organi costituzionali, per assicurare la completa informatizzazione della formazione degli atti normativi e delle deliberazioni adottate dal Consiglio dei Ministri, nonché per alimentare la Gazzetta Ufficiale in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo con una dotazione complessiva pari ad euro 1.500.000, di cui euro 200.000 per l'anno 2014, euro 400.000 per l'anno 2015, euro 300.000 per l'anno 2016, euro 200.000 per l'anno 2017, euro 200.000 per l'anno 2018 e euro 200.000 per l'anno 2019. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti gli aspetti procedurali e gestionali relativi all'utilizzazione delle somme.

26. L'articolo 17, comma 30, della legge 15 marzo 1997, n. 127, è abrogato.

27. All'articolo 1, comma 144, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo le parole: "livelli essenziali di assistenza" sono aggiunte le seguenti: "per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero". All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 115, dopo le parole: "tecnico-operativa della difesa" sono inserite le seguenti: "nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di parte capitale destinati all'erogazione agli uffici all'estero delle dotazioni finanziarie di parte corrente e di parte capitale, iscritti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

Titolo III – Razionalizzazione della spesa pubblica

Art. 10

(Razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche)

1. Al fine di razionalizzare la normativa vigente in materia di erogazione dei contributi statali di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, il Governo adotta, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. I regolamenti di cui al comma 1 si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasparenza e pubblicità dei procedimenti concernenti l'assegnazione dei contributi;

b) semplificazione e celerità dei procedimenti;

c) individuazione di adeguati requisiti soggettivi degli istituti culturali beneficiari, tra cui: possesso della personalità giuridica; assenza di finalità di lucro; storicità della presenza dell'istituzione nel tessuto culturale italiano; rilevanza nazionale e internazionale dell'attività svolta; possesso di un consistente e notevole patrimonio culturale relativo all'ambito disciplinare di vocazione dell'istituto, pubblicamente fruibile in maniera continuativa anche mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie; svolgimento di attività e di programmi di ricerca e di formazione di rilievo nazionale e internazionale elaborati anche in collaborazione tra più istituti culturali; capacità di attrarre capitali privati e promuovere forme di mecenatismo; svolgimento di attività e prestazione di servizi di accertato e rilevante valore culturale;

d) razionalizzazione del sistema di contribuzione statale secondo unicità di visione e conseguente programmazione delle risorse statali, tenendo conto anche dei contributi a quegli istituti che fruiscano di finanziamenti per legge a carico del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

e) orientamento del sistema di contribuzione statale prioritariamente e prevalentemente a favore delle istituzioni culturali di rilievo nazionale, anche al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni con il sistema delle contribuzioni erogate dalle regioni e dagli enti locali;

f) previsione di una tabella di istituti culturali beneficiari del contributo statale, sottoposta a revisione triennale, adottata, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

g) previsione di contributi per progetti presentati da reti di istituti culturali aventi i requisiti di cui alla lettera *c)* del presente comma; tali progetti, di elevato valore culturale, devono essere attinenti alle finalità istituzionali degli enti proponenti;

h) definizione delle procedure concorsuali per l'accesso ai contributi statali di cui alle lettere f) e g);

i) individuazione di forme adeguate di vigilanza sulla gestione economico finanziaria delle istituzioni culturali beneficiarie del contributo statale attuate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

l) previsione di una norma transitoria che faccia salve, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, le eventuali richieste del contributo statale previsto dall'articolo 1 della legge n. 534 del 1996, redatte ed inoltrate ai competenti uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo secondo le modalità prescritte.

3. Sullo schema di regolamento di cui al comma 1 è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento è comunque emanato.

4. All'articolo 25, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, la parola: *"contributi"* è sostituita dalla parola "premi" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alle pubblicazioni periodiche di cui al presente comma possono essere conferite, inoltre, menzioni speciali non accompagnate da apporto economico".

5. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 222:

1) al secondo periodo, le parole "31 marzo 2011" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre di ogni anno"; le parole "in corso" sono sostituite dalle seguenti: " da avviare nell'anno seguente";

2) dopo il sesto periodo è aggiunto il seguente: "Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le predette amministrazioni dello Stato nell'espletamento delle indagini di mercato di cui alla lettera b) del terzo periodo del presente comma, finalizzate all'individuazione degli immobili da assumere in locazione passiva, hanno l'obbligo di scegliere soluzioni allocative economicamente più vantaggiose per l'Erario sulla base di quanto previsto dal successivo comma 222-bis, valutando anche la possibilità di decentrare gli Uffici;

3) l'ottavo periodo è sostituito dai seguenti: "Sulla base delle attività effettuate e dei dati acquisiti ai sensi del presente comma e del successivo comma 222 bis, l'Agenzia del demanio definisce il Piano di razionalizzazione degli spazi. Il piano di razionalizzazione viene inviato, previa valutazione del Ministro dell'economia e delle finanze in ordine alla sua compatibilità con gli obiettivi di riduzione del costo d'uso e della spesa corrente, ai Ministri interessati per le valutazioni di competenza ed è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia del demanio."

b) al comma 222-bis:

1) il quarto periodo è soppresso;

2) dopo il sesto periodo sono aggiunti i seguenti: "Al fine di pervenire ad ulteriori risparmi di spesa, le Amministrazioni dello Stato di cui al precedente comma 222, comunicano all'Agenzia del demanio, secondo le modalità ed i termini determinati con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, i dati e le informazioni relativi ai costi per l'uso degli edifici di proprietà dello Stato e di terzi dalle stesse utilizzati. Con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia del demanio sono comunicati gli indicatori di performance elaborati dalla medesima Agenzia in termini di costo d'uso/addetto sulla base dei dati e delle informazioni fornite dalle predette Amministrazioni dello Stato. Queste ultime, entro due anni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul sito internet dell'Agenzia del demanio, sono tenute ad adeguarsi ai migliori indicatori di performance ivi riportati .";

c) il comma 224 è sostituito dal seguente: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 222-bis, sesto periodo, le maggiori entrate e i risparmi di spesa derivanti dai commi da 222 a 223 affluiscono al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.".

6. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo definisce, sentite la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e la società di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici, compresi quelli detenuti dal Ministero della difesa e

non utilizzati per finalità istituzionali, tale da consentire introiti per il periodo 2014-2016 non inferiori a 500 milioni di euro annui.

7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono individuati i beni immobili appartenenti all'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa da trasferire all'Agenzia del demanio per la successiva dismissione.

8. I Programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale sono rideterminati in maniera tale da conseguire risparmi di spesa, anche in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, pari a 100 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016.

9. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 29-bis è soppresso.
b) all'articolo 24, comma 1, dopo la lettera m-bis), è aggiunta la seguente lettera "m-ter) provvede alla gestione delle spese per il pagamento dei compensi ai propri componenti, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e finanze. "

10. Alle spese di funzionamento del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria si fa fronte con le risorse umane, materiali e finanziarie iscritte a legislazione vigente nell'ambito della Missione "Giustizia", Programma "Giustizia tributaria", iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

11. In relazione alle spese per consultazioni elettorali le risorse stanziate sul "Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono ridotte di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

12. All'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. A decorrere dal 2014 le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica giornata nell'arco dell'anno. A tal fine, le operazioni di votazione si svolgono dalle ore 7 alle ore 22 della domenica.";
b) al comma 2-*bis* le parole "nella medesima data" sono sostituite dalle seguenti: "nella medesima giornata".

13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti ulteriori criteri e misure di riduzione e razionalizzazione della spesa necessarie a consentire il sopraindicato risparmio, anche attraverso la riduzione dei limiti massimi di spesa per sezione elettorale e l'individuazione di tetti di spesa per le singole componenti di costo.

14. Fermo restando il limite massimo di spesa annuale definito dal comma 11 per il complesso delle consultazioni elettorali che possono svolgersi in un anno, sono individuate idonee procedure per una congrua quantificazione di tutte le tipologie di spesa connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali. Le amministrazioni interessate da tali spese devono fornire tutti i dati, i parametri e le informazioni utili per effettuare tale quantificazione.

15. Entro il 1° gennaio 2015, tutti i Corpi di polizia, compresa l'Arma dei carabinieri, si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi – per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Entro il 1° gennaio

2015, le Forze armate dovranno avvalersi delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi – per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Per le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, l'invio dei dati mensili di cui all'articolo 1, comma 447, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, cessa in corrispondenza della prima mensilità per il cui pagamento ci si avvale delle procedure informatiche indicate al primo e al secondo periodo del presente comma.

16. All'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il Garante del contribuente, operante in piena autonomia, è organo monocratico le cui funzioni sono svolte, senza oneri a carico della finanza pubblica, dal presidente della commissione tributaria regionale nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate.";
b) il comma 4 è soppresso.

17. Le disposizioni di cui al comma 16 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014. Conseguentemente, dalla medesima data decade l'organo operante alla data di entrata in vigore della presente legge.

18. All'articolo 4, comma 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole "e 2013" sono aggiunte le seguenti: ", nonché negli anni 2015 e 2016".

19. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è soppressa a decorrere dall'anno 2015.
20. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è soppressa.

21. All'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente:
"In deroga alla previsione di cui al periodo precedente, l'Autorità di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n.287, restituisce entro il 31 gennaio 2014, le somme trasferite, per l'anno 2012, dalle autorità contribuenti quale quota delle entrate di cui all'articolo 23 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, delle entrate di cui all'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481; delle entrate di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n.249; delle entrate di cui all'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni; le restanti somme saranno restituite in dieci annualità costanti da erogare entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2015".

22. Il comma 523 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente:

"523. Per gli anni 2014 e 2015 è attribuita all'Autorità di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, una quota pari a 2 milioni di euro, per ciascun anno, a valere su ciascuna delle seguenti fonti di finanziamento: entrate di cui all'articolo 23 della legge n. 576 del 1982, e successive modificazioni; entrate di cui all'articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; entrate di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge n. 249 del 1997; delle entrate di cui all'articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni; entrate di cui all'articolo 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 ed entrate di cui all'articolo 40 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994. Per gli anni 2014 e 2015 è attribuita, all'Autorità di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, una quota pari a 0,17 milioni di euro, per ciascun anno, a valere su ciascuna delle seguenti fonti di finanziamento: entrate di cui al citato articolo 23 della legge n. 576 del 1982, e successive modificazioni; entrate di cui al citato articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; entrate di cui al citato articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge n. 249 del 1997; entrate di cui al citato articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni; entrate di cui all'articolo 10, comma 7-ter,della legge 10 ottobre 1990, n. 287 ed entrate di cui all'articolo 40 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994; una quota pari a 0,98 milioni di euro, per ciascun anno,

delle entrate di cui all'articolo 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e delle entrate di cui all'articolo 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.".

23. A decorrere dall'anno 2014, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Per detti enti, la presente disposizione sostituisce tutta la normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica che prevede, ai fini del conseguimento dei risparmi di finanza pubblica, il concorso delle amministrazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di spese di personale.

24. In considerazione dell'adozione del bilancio unico d'ateneo, previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il fabbisogno finanziario programmato per l'anno 2014 del sistema universitario, di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è determinato incrementando del 3 per cento il fabbisogno programmato nell'anno 2013.

25. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le azioni della società Promuovi Italia s.p.a., costituita sulla base del comma 8-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal comma 74 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, sono trasferite a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo esercita i diritti dell'azionista, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Le azioni sono inalienabili.. I componenti del consiglio di amministrazione di Promuovi Italia S.p.A. attualmente in carica decadono dalla data di pubblicazione della presente legge, senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e restano in carica fino alla data dell'assemblea da convocare, entro trenta giorni, per il rinnovo degli organi decaduti e per le modifiche statutarie necessarie ai sensi della presente disposizione. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, provvede a nominare il nuovo organo amministrativo, che sarà un amministratore unico per il primo triennio. A seguito del trasferimento, il patrimonio netto dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo è ridotto del valore contabile corrispondente alla partecipazione trasferita. La società svolge attività di assistenza tecnica al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in ordine alla gestione di azioni mirate allo sviluppo dei sistemi turistici, nonché funzioni di supporto agli interventi a sostegno dello sviluppo delle attività economiche e occupazionali della filiera dell'industria turistica e dei settori merceologici ad essa collegati. Attraverso la stipula di specifiche convenzioni con ENIT – Agenzia nazionale del turismo, e nei limiti dell'attività prevalente svolta per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può prevedersi lo svolgimento di attività in favore di altre amministrazioni pubbliche. Il collegio sindacale della Società, è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti. Uno dei membri effettivi è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Entro il termine di sei mesi i costi di gestione della società devono essere ridotti del cinquanta per cento. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta dalla Società. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria della Società ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutte le operazioni di cui al presente comma sono effettuate in regime di neutralità fiscale. Tutti i relativi atti, contratti, convenzioni e trasferimenti sono esenti da qualsivoglia tributo, comunque denominato.

26. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto, può predisporre un piano di ristrutturazione e razionalizzazione, anche mediante fusione e incorporazione, delle società direttamente o indirettamente controllate e di quelle interamente detenute che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing*.

27. Al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, con la maggioranza in ogni caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle istituzioni culturali che comprovino la gratuità dei relativi incarichi.

28. L'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si interpreta nel senso che il diritto di rivalsa si esercita anche per gli oneri finanziari sostenuti dallo Stato per la definizione delle controversie dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo che si siano concluse con decisione di radiazione o cancellazione della causa dal ruolo ai sensi degli articoli 37 e 39 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

29. Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater della legge 24 febbraio 1992, n. 225, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni di cui all'articolo 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992 siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati.

30. Al fine di proseguire nell'attività di monitoraggio e di revisione dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni e dei servizi resi, nei settori diversi dalla sanità, dalle regioni e dagli enti locali, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

31. A decorrere dall'anno accademico 2014/2015 il termine di 5 anni indicato all'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale del 1 agosto 2005, concernente il riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria, è ridotto a 4 anni. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da emanarsi, di concerto con i Ministri della salute e dell'Economia e della finanze, entro il 30 marzo 2014, può stabilire una diversa durata dei corsi di formazione specialistica entro il limite di cinque anni.

32. Sulla base degli indirizzi indicati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-*bis*, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in considerazione delle attività svolte dal Commissario straordinario di cui al comma 2 del medesimo articolo e delle proposte da questi formulate, entro il 31 luglio 2014 sono adottate misure di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento delle strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili tali da assicurare, anche nel bilancio di previsione, una riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 600 milioni di euro nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017. Il Commissario riferisce ogni tre mesi al Comitato interministeriale in ordine allo stato di adozione delle misure di cui al primo periodo.

33 Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 32, le dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, in termini di competenza e cassa, delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono accantonate

e rese indisponibili per gli importi di 256 milioni di euro per l'anno 2015 e 622 milioni di euro annui per gli anni 2016 e 2017, secondo quanto indicato nell'Allegato 3 alla presente legge. Restano escluse dagli accantonamenti le spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri per i beni e le attività culturali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le spese iscritte nell'ambito della Missione "Ricerca e innovazione" e gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione e quelli relativi alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano. Restano altresì esclusi gli interventi sui quali sono state operate riduzioni di spesa ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 10, commi 36 e 37, e dell'articolo 17, commi 4 e 5. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica. Resta preclusa la rimodulazione degli accantonamenti di spese correnti a valere su quelli di conto capitale. A seguito dell'adozione degli interventi correttivi di cui al comma 32, si provvederà a rendere disponibili le somme accantonate. Qualora si verifichi uno scostamento rispetto alle previsioni di risparmio di cui al primo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione delle suddette somme accantonate, nella misura necessaria al raggiungimento dei predetti obiettivi.

34. A seguito delle misure di cui al comma 32, per gli anni 2015, 2016 e 2017 le Regioni e le Province autonome, a valere sui risparmi connessi alle predette misure, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a complessivi 344 milioni di euro, mediante gli importi di cui ai commi 449-bis e 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificati dall'articolo 14 della presente legge. Parimenti, per gli anni 2016 e 2017 gli Enti locali mediante le percentuali recate ai commi 2 e 6 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificate dall'articolo 15 della presente legge, assicurano un contributo di 275 milioni di euro annui per i comuni e di 69 milioni di euro annui per le province.

35. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 gennaio 2015, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia,sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2015, 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 e 10.000 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati nel medesimo periodo ove, entro la data del 1° gennaio 2015, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.

36. Le autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti correnti in favore di imprese pubbliche e private, elencate nell'allegato 4 alla presente legge, sono ridotte per gli importi ivi indicati. Le erogazioni alle imprese effettuate ai sensi delle autorizzazioni di spesa di cui al precedente periodo spettano nei limiti dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, così come rideterminati per effetto delle riduzioni di cui medesimo periodo.

37. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ridotte di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, secondo quanto indicato nell'allegato 5 alla presente legge. Per effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle Amministrazioni, possono essere disposte variazioni compensative tra i capitoli interessati, con invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Restano escluse dalle citate riduzioni le spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri per i beni e le attività culturali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le spese iscritte nell'ambito della Missione "Ricerca e innovazione".

38. All'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012 n.95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l'ultimo periodo del comma 32 è sostituito dal seguente:

"La pianta organica dell'IVASS e le correlate assunzioni di personale sono determinate dal Consiglio, tenendo conto dei principi di cui all'ultimo periodo del successivo comma 33."

39. All'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, comma 33, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "fermo restando che lo stesso" sono aggiunte le seguenti ",in sede di prima applicazione,";

b) dopo le parole "precedente ordinamento dell'ISVAP." sono aggiunte le seguenti "Il trattamento stesso potrà essere successivamente adeguato nel rispetto dei principi di economicità della gestione, efficienza della struttura organizzativa, razionalizzazione dei processi di lavoro, efficace assolvimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, senza determinare oneri a carico del bilancio dello Stato.".

40. All'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012 n.95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, comma 34, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "del presente articolo." sono aggiunte le parole "In sede di prima applicazione,";

b) dopo le parole "funzionamento dell'ente soppresso." sono aggiunte le seguenti "Successivamente l'assetto organizzativo potrà essere adeguato ove emergano esigenze di ottimizzazione delle risorse umane, tecniche e strumentali dell'IVASS il quale, nell'ambito della propria autonomia garantirà comunque il rispetto dei principi di cui al comma 33 e di quelli di contenimento di cui al Capo I del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n, 122 e successive modificazioni.".

41. Le gestioni commissariali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15 ottobre 2013, n. 119, nonché quelle disposte in applicazione dell'articolo 1, comma 115, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano il 30 giugno 2014.

Articolo 11

(Razionalizzazione della spesa nel pubblico impiego)

1. Per gli anni 2015-2017, l'indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale ai sensi dell'articolo 47-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella in godimento al 31 dicembre 2013 ai sensi dell'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

2. All'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Si da' luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013 e 2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica".

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

4. Per effetto delle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3, per il periodo 2015-2017, l'accantonamento a cui sono tenute le regioni ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, non deve tenere conto dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al predetto periodo 2015-2017.

5. All'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole "e sino al 31 dicembre 2013" sono sostituite con le seguenti "e sino al 31 dicembre 2014". Al medesimo comma è inoltre aggiunto in fine il seguente periodo: "A decorrere dal 1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo".

6. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, i compensi professionali liquidati a seguito di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni ai sensi del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti nella misura del 75%. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo di bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del SSN.

7. Nell'articolo 21, secondo comma, del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modifiche, le parole "sette decimi" e "tre decimi" sono sostituite con le parole "cinque decimi".

8. All'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 9, le parole: "pari al 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 40 per cento".

b) al comma 13-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La predetta facoltà è fissata nella misura del cinquanta per cento per gli anni 2014 e 2015, del sessanta per cento nell'anno 2016, dell'ottanta per cento nell'anno 2017 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2018";

c) al comma 14, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, del sessanta per cento nell'anno 2016, dell'ottanta per cento nell'anno 2017 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2018".

9. All'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Nell'anno 2016, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al sessanta per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura dell'ottanta per cento nell'anno 2017 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2018.

10. Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto sicurezza, le relative amministrazioni possono procedere per l'anno 2014, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ed all'articolo 1, comma 91 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, comunque, con un turn over complessivo relativo allo stesso anno non superiore al 55 per cento, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014 e a 120 milioni a decorrere dall'anno 2015, con riserva di assunzione di 1000 unità per la Polizia di Stato, 1000 unità per e l'Arma dei Carabinieri e di 600 unità per il Corpo della guardia di finanza. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

11. Le assunzioni di cui al comma 10 possono essere riservate al personale volontario in ferma prefissata di un anno delle forze armate e sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché del Ministro responsabile dell' amministrazione che intende procedere alle assunzioni.

12. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le disposizioni di cui all'articolo 23-*ter*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici, si applicano a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti e con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.

13. Sono soggetti al limite di cui all'articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, anche gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ove previsti dai rispettivi ordinamenti.

14. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui ai commi 12 e 13 sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico di uno o più organismi o amministrazioni, fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali

15. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui ai commi da 13 a 14, per le amministrazioni di cui all'articolo 23-*ter*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono annualmente versate al Fondo ammortamento dei titoli di Stato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 23-*ter* e, per le restanti amministrazioni ricomprese nei commi da 12 a 14 del presente articolo, restano acquisite nei rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi.

16. Le Regioni adeguano, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi da 12 a 15. Tale adeguamento costituisce adempimento necessario ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.213 ed integra le condizioni previste dalla relativa lettera i).

17. L'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 e l'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 si interpretano nel senso che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.

18. Per gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, i risparmi di cui al comma 5 concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

19. L'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è ridotta di un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

20. All'articolo 181, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: "del 90 per cento" sono sostitute dalle seguenti: "del 50 per cento".

21. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è ridotto di 540 milioni di euro per l'anno 2015 e 610 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. La predetta riduzione è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo criteri e modalità proposti in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano medesime, da recepire, in sede di espressione dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard, entro il 30 giugno 2014. Qualora non intervenga la proposta entro i termini predetti, la riduzione è attribuita secondo gli ordinari criteri di ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, ad esclusione della regione Siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso alla manovra di cui al presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

Art. 12

(Razionalizzazione della spesa previdenziale)

1. Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è riconosciuta:

a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

b) nella misura del 90 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Al comma 236 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il primo periodo è soppresso, e al secondo periodo sono soppresse le parole: "Per le medesime finalità".

2. Con effetto dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data:

a) all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "90.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "50.000 euro", le parole: "150.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "100.000 euro" e le parole: "60.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "50.000 euro";

b) all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 2, primo periodo, le parole "decorsi sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi dodici mesi".

3. Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge per i soggetti che hanno maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2013.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a 150.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 200.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 200.000 euro e al 15 per cento per la parte eccedente 250.000 euro. Ai fini dell'applicazione della predetta

trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 7, comma 2 della presente legge.

5. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine.

Titolo IV – Rapporti finanziari con gli enti territoriali

Art. 13

(Patto di stabilità interno delle regioni)

1. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il complesso delle spese finali, in termini di competenza eurocompatibile, delle regioni a statuto ordinario non può essere superiore per l'anno 2013 all'importo di 20.090 milioni di euro, per l'anno 2014 all'importo di 19.390 milioni di euro e per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 all'importo di 19.099 milioni di euro.";

b) al secondo periodo le parole "per gli esercizi dal 2013 al 2016" sono sostituite dalle seguenti "per l'esercizio 2013";

c) al secondo periodo le parole "di ciascun anno" sono sostituite dalla seguente "2013".

2. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 449, è inserito il seguente comma 449-bis:

"449-bis.Il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, agli importi indicati nella tabella seguente.".

Regione	Obiettivi patto di stabilità interno *(milioni di euro)*	
	Anno 2014	**Anni 2015-2017**
Piemonte	1.928	1.901
Liguria	714	704
Lombardia	3.026	2.960
Veneto	1.515	1.485
Emilia-Romagna	1.514	1.485
Toscana	1.440	1.418
Umbria	548	543
Marche	637	628
Lazio	1.943	1.909
Abruzzo	673	666
Molise	261	259
Campania	2.327	2.304
Puglia	1.305	1.289
Basilicata	539	535
Calabria	1.022	1.013
TOTALE	**19.390**	**19.099**

3. Al comma 450 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole "dal 2013 al 2016" sono sostituite dalle seguenti "dal 2013 al 2017" e le parole "del comma 449" sono sostituite dalle seguenti "dei commi 449 e 449-*bis*.

4. Al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo la parola "2016" è sostituita dalla seguente "2017";
b) al primo periodo, alla lettera d), l'alinea è sostituito dal seguente: "d) degli importi indicati nella seguente tabella:

Regione o Provincia autonoma	**Importo** *(in milioni di euro)*	**Importo** *(in milioni di euro)*
	Anno 2014	Anni 2015-2017
Trentino alto Adige	2	3
Provincia Autonoma Bolzano / Bozen	26	35
Provincia Autonoma Trento	25	34
Friuli-Venezia Giulia	56	75
Valle d'Aosta	7	9
Sicilia	133	178
Sardegna	51	69
Totale RSS	**300**	**403**

c) al primo periodo, dopo la lettera d) è inserita la seguente "e) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali";
d) al secondo periodo la parola "2016" è sostituita dalla seguente "2017".

5. Al comma 455 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo la parola "2016" è sostituita dalla seguente "2017";
b) al primo periodo, alla lettera d), l'alinea è sostituito dal seguente: "d) degli importi indicati nella tabella di cui al comma 454";
c) al primo periodo, dopo la lettera d) è inserita la seguente "e) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali.".

6. Il comma 463 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è abrogato a decorrere dall'esercizio 2014.

7. Al comma 17 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo la parola: "*2014*" è sostituita dalla seguente: "*2015*";
b) il quinto periodo è soppresso;
c) al sesto periodo la parola: "*2013*" è sostituita dalla seguente: "*2014*";
d) all'ultimo periodo le parole "e 2013" sono sostituite dalle seguenti ", 2013, 2014 e 2015".

8. Al fine di assicurare il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione così come modificato dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, le nuove e maggiori entrate erariali derivanti dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dal decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014 per essere interamente destinate alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, al fine di garantire la riduzione del debito pubblico stesso nella misura e nei tempi stabiliti dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'unione economica e monetaria, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012, ratificato

con la legge 23 luglio 2012, n. 114. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Presidenti delle giunte regionali interessati, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione.

9. In applicazione dell'articolo 8 della legge 26 novembre 1981, n. 690, per la regione Valle d'Aosta si provvede per ciascun esercizio finanziario all'individuazione del maggior gettito con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze d'intesa con il Presidente della Giunta Regionale. In caso di mancata intesa entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 8, e fino alla conclusione dell'intesa stessa, per la regione Valle d'Aosta si provvede in via amministrativa con i medesimi criteri individuati per le altre autonomie speciali.

10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 cessano di avere applicazione qualora vengano raggiunte intese, entro il 30 aprile 2014, tra lo Stato e ciascuna autonomia speciale in merito all'adozione di interventi diversi, in grado di concorrere in misura corrispondente al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per il periodo considerato nel medesimi commi 8 e 9.

11. Lo Stato, le regioni e le Province autonome possono, con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro il 30 aprile 2014, individuare criteri e modalità per il concorso alla finanza pubblica da parte delle medesime regioni e province autonome, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica come complessivamente definiti. Con il predetto accordo le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano possono cedere alle regioni a statuto ordinario spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno ovvero le somme ad esse dovute per gli anni 2012 e 2013 per effetto dell'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale 31 ottobre 2012, n. 241, mentre le regioni a statuto ordinario possono cedere spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno a favore delle regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano.

12. Per l'anno 2014, le Regioni a statuto ordinario assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziare, per l'importo complessivo di 560 milioni di euro secondo gli importi indicati, per ciascuna Regione a statuto ordinario, nella tabella seguente:

Regioni a statuto ordinario	Riduzioni anno 2014
Piemonte	51.178
Liguria	17.959
Lombardia	135.234
Veneto	59.979
Emilia-Romagna	57.156

Toscana	42.982
Umbria	8.834
Marche	16.794
Lazio	68.676
Abruzzo	12.026
Molise	2.615
Campania	39.295
Puglia	29.114
Basilicata	4.390
Calabria	13.768
Totale	**560.000**

(dati in migliaia di euro)

13. Gli importi indicati per ciascuna Regione a statuto ordinario nella tabella di cui al comma 12 possono essere modificati, a invarianza di concorso complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2014, nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da recepire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 febbraio 2014.

14. Le somme di cui al comma 12, ovvero quelle del comma 13 in caso di accordo, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale entro il 31 marzo 2014 e non sono considerati ai fini del patto di stabilità interno.

15. Nel caso di mancato versamento entro il predetto termine del 31 marzo 2014, gli importi dovuti da ciascuna regione sono portati in riduzione dalle risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario, escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale e del trasporto pubblico locale, entro il termine del 30 aprile 2014. Entro il termine del 15 aprile 2014 ciascuna Regione può indicare al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato le risorse da assoggettare a riduzione.

16. Per l'anno 2014, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 240 milioni di euro. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma è accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, secondo gli importi indicati, per ciascuna Regione a statuto speciale e Provincia autonoma, nella tabella seguente:

Regioni a statuto speciale	Accantonamenti anno 2014
Valle d'Aosta	5.540
Provincia Autonoma Bolzano	22.818
Provincia Autonoma Trento	19.913
Friuli-Venezia Giulia	44.445
Sicilia	106.161
Sardegna	41.123
Totale	**240.000**

(dati in migliaia di euro)

17. Gli importi indicati per ciascuna Regione a statuto speciale e Provincia autonoma nella tabella di cui al comma 16 possono essere modificati, a invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2014, nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale riparto è recepito con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

18. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'ammontare complessivo delle entrate da considerarsi ai fini del calcolo del limite dell'indebitamento sono comprese le risorse del fondo di cui all'articolo 16-*bis* del decreto 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 35, alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise"."

Art. 14

(Patto di stabilità interno degli Enti locali)

1. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "e registrata negli anni 2007-2009, per gli anni dal 2013 al 2016," sono sostituite dalle seguenti: ", registrata negli anni 2007-2009, per l'anno 2013 e registrata negli anni 2009-2011 per gli anni dal 2014 al 2017";
b) le parole: "e a 18,8 per cento per gli anni 2013 e successivi" sono sostituite dalle seguenti: ", a 18,8 per cento per l'anno 2013, a 19,25 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 20,05 per cento per gli anni 2016 e 2017 ";
c) le parole: "e a 14,8 per cento per gli anni 2013 e successivi" sono sostituite dalle seguenti: ", a 14, 8 per cento per l'anno 2013, a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017";
d) le parole: "e a 14,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016" sono sostituite dalle seguenti: "e a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017".

2. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 2–*ter*, è inserito il seguente: "2-quater. La determinazione della popolazione di riferimento per l'assoggettamento al patto di stabilità interno dei comuni è effettuata sulla base del criterio previsto dal comma 2 dell'articolo 156 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.".

3. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6, lettera a), le parole: " e a 19,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016" sono sostituite dalle seguenti: "a 19,8 per cento per l'anno 2013, a 20,25 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 21,05 per cento per gli anni 2016 e 2017";
b) al comma 6 lettera b) le parole: "e a 15,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016" sono sostituite dalle seguenti: " a 15,8 per cento per l'anno 2013, a 15,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 15,62 per cento per gli anni 2016 e 2017";
c) al comma 6 lettera c) le parole: "a 13 per cento per l'anno 2013 e a 15,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016" sono sostituite dalle seguenti: " a 13 per cento per l'anno 2013, a 15,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 15,62 per cento per gli anni 2016 e 2017".

4. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

"9-*bis*. Per l'anno 2014 nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerati, per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro, i pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali, i comuni e le province comunicano mediante il sito web http://pattostabilitainterno.tesoro.it della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 14 febbraio, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al primo periodo. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.

9-*ter*. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 9-bis, entro il 28 febbraio 2014, per ciascun ente locale, sono individuati, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.

9-*quater*. Gli enti locali che, sulla base della certificazione di cui al comma 20, risultano non aver effettuato, entro l'esercizio finanziario di riferimento, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi, decadono dal

beneficio dell'esclusione e i pagamenti di cui al comma 9-bis effettuati rilevano ai fini del saldo valido per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno dell'anno di riferimento.".

5. Al comma 19 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 le parole "«www.pattostabilita.rgs.tesoro.it»" sono sostituite da "«http://pattostabilitainterno.tesoro.it»";

6. Al comma 20 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "è tenuto ad inviare" sono inserite le seguenti "utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web «http://pattostabilitainterno.tesoro.it»";
b) la parola "sottoscritta" è sostituita dalle seguenti: "firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,";
c) dopo le parole "di cui al comma 19." è inserito il seguente periodo "La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.";
d) al quarto periodo le parole ", con la sottoscrizione di tutti i soggetti previsti" sono soppresse.

7. Al comma 23 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole "a decorrere dall'anno 2009" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dall'anno 2011";
b) al secondo periodo, le parole "negli anni 2007 e 2008" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2009 e 2010" e le parole "del biennio 2008-2009 e le risultanze dell'anno 2009" sono sostituite dalle seguenti: "del biennio 2010-2011 e le risultanze dell'anno 2011".

8. Al comma 125 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole "31 maggio" sono sostituite dalle seguenti "15 marzo".

9. Al comma 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 le parole "15 settembre" sono sostituite dalle seguenti "1° marzo" e le parole "31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti "15 marzo".

10. All'articolo 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 e al comma 2 le parole: "15 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "15 giugno";
b) al comma 1 e al comma 2 le parole: "sia mediante il sistema web appositamente predisposto, sia a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal responsabile finanziario" sono sostituite dalle seguenti: "mediante il sito web «http://pattostabilitainterno.tesoro.it» appositamente predisposto";
c) al comma 5, le parole: "10 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "10 luglio".

11. Al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "di concerto con il Ministro dell'interno e" sono soppresse;
b) l'ultimo periodo è soppresso.

12. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 500 milioni di euro i pagamenti sostenuti nel corso del 2014 dagli enti territoriali:

a) dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012;
b) dei debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle regioni in favore degli enti locali e delle province in favore dei comuni;

c) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data.

13. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti territoriali, i comuni, le province e le regioni comunicano mediante il sito web "http://pattostabilitainterno.tesoro.it" della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 14 febbraio 2014, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma 12. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.

14. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 13, entro il 28 febbraio 2014 sono individuati, prioritariamente, per ciascun ente locale, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno. Con le medesime modalità, a valere sugli spazi finanziari residui non attribuiti agli enti locali, sono individuati per ciascuna regione gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.

15. Su segnalazione del collegio dei revisori dei singoli enti , la procura regionale competente della Corte dei conti esercita l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità di cui al comma 13, ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio finanziario 2014, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi. Nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i quali risulti accertata la responsabilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente. Sino a quando le sentenze di condanna emesse ai sensi della presente disposizione non siano state eseguite per l'intero importo, esse restano pubblicate, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, sul sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione degli estremi della decisione e della somma a credito.

Art. 15

(Patto di stabilità interno per le società, le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società non quotate degli enti locali e delle regioni per le quali si presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) partecipazione pubblica di maggioranza o possibilità di nominare più del cinquanta per cento degli organi di governo o di vigilanza;

b) titolari di servizi in affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione.

2. La percentuale di cui al comma 1, lettera b) può essere aggiornata con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

3. A decorrere dall'esercizio 2015 i soggetti di cui al comma 1 concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza e realizzando un saldo economico non negativo o coerente con il piano di rientro di cui al comma 16.

4. Il saldo economico è rappresentato dal Margine Operativo Lordo calcolato come differenza tra il totale del valore della produzione ed il totale dei costi per acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, dei costi per servizi, dei costi per godimento dei beni di terzi, dei costi per il personale, delle variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e degli oneri diversi di gestione.

5. Le istituzioni che adottano la contabilità finanziaria perseguono un saldo finanziario, come definito al comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183, pari a zero.

6. Le società non quotate di cui al comma 1, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e rendono contestualmente disponibile attraverso flussi di dati strutturati anche alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro il 31 marzo di ciascun anno e con le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio, la quota di valore della produzione realizzata con affidamento diretto, la sussistenza della facoltà, da parte di enti locali o delle regioni, di nomina di più del cinquanta per cento degli organi di governo e di vigilanza. In caso di sopravvenuta insussistenza dei requisiti di cui al comma 1 per l'assoggettamento al patto di stabilità, il rappresentante legale ne dà tempestiva comunicazione con le modalità indicate nel citato decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

7. Ai fini della verifica del raggiungimento dell'obiettivo di cui ai commi 3, 4 e 5, i soggetti di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6, il saldo economico o finanziario conseguito e una dichiarazione sul rispetto o meno del vincolo di cui ai commi 3, 4 e 5, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del bilancio della società e dal collegio sindacale. Al bilancio di esercizio è allegata una certificazione recante le predette informazioni.

8. Il mancato assolvimento degli adempimenti di cui ai commi 6 e 7 configura inadempienza sanzionata ai sensi del comma 11.

9. La responsabilità del mancato raggiungimento dell'obiettivo di cui ai commi 3, 4 e 5 è attribuita ai soggetti di cui al comma 1 e agli enti partecipanti, soggetti al patto di stabilità interno, in proporzione alla quota di partecipazione.

10. L'obiettivo annuale del patto di stabilità interno degli enti locali e delle regioni partecipanti i soggetti di cui al comma 1 che non raggiungono l'obiettivo di cui al comma 3, nell'anno successivo a quello in cui risulta l'inadempienza, è peggiorato di un importo pari all'eccedenza rispetto al predetto obiettivo annuale non conseguito, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Il peggioramento dell'obiettivo opera anche qualora l'inadempimento sia accertato in anni successivi a quello della violazione.

11. A decorrere dal 2015, gli enti di cui al comma 1 che presentano un saldo economico negativo, nell'anno successivo :

a) non possono sostenere costi operativi in misura maggiore rispetto al valore medio dei costi registrati nel triennio precedente ridotti di un ammontare pari al valore del mancato conseguimento dell'obiettivo annuo;

b) non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione a progetto, i contratti di somministrazione e ogni altra forma di lavoro flessibile;

c) procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso del Presidente, dell'amministratore delegato o dell'amministratore unico, dei componenti del consiglio di amministrazione e dell'eventuale consiglio di gestione.

12. E' fatto obbligo agli enti partecipanti di vigilare sugli adempimenti di cui alla presente norma anche mediante il sistema dei controlli interni sulle società partecipate non quotate e sugli equilibri finanziari, di cui agli articoli 147, 147 quater e 147-quinquies del decreto legislativo 267/2000, così come novellato dall'articolo 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

13. In caso di mancato rispetto dell'obiettivo di cui al comma 3, per due esercizi consecutivi, gli enti partecipanti, nell'esercizio e nell'ambito dei propri poteri societari, chiedono la revoca dell'organo di amministrazione della società. In caso di ingiustificato mancato assolvimento degli adempimenti di cui al precedente periodo, gli amministratori degli enti partecipanti sono responsabili del conseguente danno erariale.

14. Gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti territoriali trasmettono annualmente una relazione sugli adempimenti e sui risultati conseguiti dalle società, dalle aziende speciali e dalle istituzioni partecipate alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, che segnalano tempestivamente agli enti partecipanti le situazioni idonee a determinare il mancato conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 3, 4 e 5.

15. In sede di prima applicazione, le società non quotate, di cui al comma 1, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni di cui al comma 6, con le modalità definite dal decreto di cui al medesimo comma 6 entro il 31 maggio 2014.

16. I soggetti di cui al comma 1 il cui bilancio 2013 registra un saldo economico o finanziario negativo, sono tenuti a raggiungere un valore non negativo entro l'esercizio 2017, secondo un piano di rientro, da comunicare entro il 30 settembre 2014, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 6, in cui i valori annuali di riduzione dello scostamento dal pareggio non possono essere inferiori al 15 per cento, né superiori al 40 per cento nell'ultimo anno.

17. L'ultimo periodo dell'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppresso.

18. Il comma 5 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è soppresso.

19. Il comma 5-*bis* dell'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"5-*bis*. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e

delle finanze, entro il 30 giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti.".

20. In relazione alle società a partecipazione comunale rientranti nell'obbligo di cui all'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,-rispetto alle quali non è stata data attuazione agli obblighi previsti nella medesime disposizioni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fino alla completa attuazione degli obblighi previsti è fatto divieto di corrispondere ogni tipo di emolumento ai componenti dei relativi consigli di amministrazione.

Art. 16

(Ulteriori disposizioni in materia di finanza degli Enti territoriali)

1. Il Governo promuove, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica e del relativo monitoraggio, intese con le Province autonome di Trento e Bolzano finalizzate alla revisione delle competenze in materia di finanza locale, di cui all'articolo 80 dello Statuto speciale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

2. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole "e agli enti locali" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267," e dopo le parole "rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza" sono inserite le seguenti: "nonché titoli obbligazionari o altre passività in valuta estera";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Salvo quanto previsto ai successivi commi, agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di:

a) stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti dall'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

c) stipulare contratti di finanziamento che includono componenti derivate.";

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Dal divieto di cui al comma 3 sono esclusi:

a) le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati;

b) le riassegnazioni dei medesimi contratti a controparti diverse dalle originarie, nella forma di novazioni soggettive, senza che vengano modificati i termini e le condizioni finanziarie dei contratti riassegnati;

c) la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto è riferito, esclusivamente nella forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa e con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura;

d) il perfezionamento di contratti di finanziamento che includono l'acquisto di cap da parte dell'ente.

3-ter. Dal divieto di cui al comma 3 è esclusa la facoltà per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di eventuali clausole di risoluzione anticipata, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo.

3-quater. Dal divieto di cui al comma 3 è esclusa altresì la facoltà per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di componenti opzionali diverse dalla opzione cap di cui gli enti siano stati acquirenti, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo.";

d) il comma 4 è sostituito dal seguente :

"4. Nei casi previsti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche del medesimo contratto, nonché delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento.";

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati o il contratto di finanziamento che include l'acquisto di cap da parte dell'ente, stipulato in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo o privo dell'attestazione di cui al comma 4, è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'ente.";

f) il comma 6 è abrogato;

g) al comma 10 le parole "del regolamento di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "della presente legge".

Titolo V

Disposizioni in materia di entrate

Art. 17

(Disposizioni in materia di entrate tributarie)

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzano in compensazione i crediti relativi all'imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del citato decreto legislativo n. 241, del 1997, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), primo periodo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti.

2. Entro il 31 gennaio 2014 sono adottati provvedimenti normativi, anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, di razionalizzazione, delle detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, 772,8 milioni di euro per l'anno 2015 e a 564,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

3. Qualora entro la predetta data non siano adottati i provvedimenti di cui al comma 2, anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la misura della detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è ridotta al 18 per cento per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e al 17 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014. La presente disposizione trova applicazione anche con riferimento agli oneri e alle spese la cui detraibilità dall'imposta lorda è riconducibile al citato articolo 15, comma 1, del medesimo testo unico.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ciascuno dei crediti d'imposta di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge, anche al fine di un riallineamento dei corrispondenti stanziamenti iscritti in bilancio all'effettivo andamento delle fruizioni dei predetti crediti, sono stabilite le quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta non inferiori all'85 per cento di quanto spettante sulla base della normativa vigente istitutiva del credito d'imposta, in maniera tale da assicurare effetti positivi non inferiori:

a) in termini di saldo netto da finanziare a 500 milioni di euro per l'anno 2014, e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;

b) in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

5. Gli stanziamenti di bilancio relativi ai crediti di cui al comma 4 sono conseguentemente ridotti e potranno essere rideterminati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a seguito dell'adozione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sull'andamento della fruizione dei crediti d'imposta di cui al predetto elenco e nel caso in cui sia in procinto di verificarsi uno scostamento rispetto agli obiettivi indicati nel precedente comma si procede, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad una rideterminazione delle percentuali di fruizione in misura tale da assicurare la realizzazione dei predetti obiettivi.

7. All'articolo 13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel comma 2-ter, le parole "1,5 per mille a decorrere dal 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1,5 per mille per il 2013 e 2 per mille a decorrere dal 2014".

Art. 18

(Altre disposizioni in materia di entrata)

1. Al fine di contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da parte dei sostituti d'imposta nell'ambito dell'assistenza fiscale di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nonché di quelli di cui all'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'Agenzia delle entrate, entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, ovvero dalla data della trasmissione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini, effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.

2. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo di cui al comma 1 è erogato dall'Agenzia delle entrate. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.

3. Per quanto non espressamente previsto dai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano alle dichiarazioni presentate a partire dal 2014.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016. Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro rilevano anche i trattamenti pensionistici di cui all'articolo 12, comma 4, della presente legge, fermo restando che su tali trattamenti il contributo di solidarietà di cui al primo periodo non è dovuto.

6. "All'articolo 3 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili: euro 16,00. ".

7. Dopo la nota 4 all'articolo 3 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunta la seguente:
"5. Per le istanze trasmesse per via telematica, l'imposta di cui al comma 1-bis è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento".

8. All'articolo 4 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:

"1-quater. Atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta: euro 16,00 ".

9. Dopo la nota 1-quater all'articolo 4 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunta la seguente:

"5. Per gli atti e provvedimenti rilasciati per via telematica l'imposta di cui al comma 1-quater è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento".

10. Nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'articolo 6-bis è soppresso .

11. Al fine di consentire a cittadini e imprese di assolvere per via telematica a tutti gli obblighi connessi all'invio di una istanza a una pubblica amministrazione o a qualsiasi ente o autorità competente, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate d'intesa con il Capo del Dipartimento della funzione pubblica, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità per il pagamento per via telematica dell'imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e atti e provvedimenti, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate.

12. All'articolo 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole "distinti per voce di tariffa" sono inserite le seguenti " e degli altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta"; dopo il primo periodo è inserito il seguente " La dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modello conforme a quello approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate".

13. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 3-bis, dopo la parola "determinato" sono aggiunte le seguenti parole: ", per ciascun atto impugnato anche in appello,".
b) all'articolo 269, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto dalle parti che si sono costituite con modalità telematiche ed accedono con le medesime modalità al fascicolo."
c) all'articolo 263, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: " 1-bis. Le disposizioni di cui all' articolo 269, comma 1-bis, si applicano anche al processo tributario telematico".

14. Le modalità telematiche di pagamento del contributo unificato e delle spese di giustizia disciplinate dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, si applicano, in quanto compatibili, anche al processo tributario di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1996, n. 546. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze determina con proprio decreto, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, le modalità tecniche per il riversamento, la rendicontazione, e l'interconnessione dei sistemi di pagamento, nonché il modello di convenzione che l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare il servizio. Il Ministero dell'economia e delle finanze stipula le convenzioni di cui al presente comma senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, prevedendo, altresì, che gli oneri derivanti dall'allestimento e dal funzionamento del sistema informatico restino a carico degli intermediari abilitati.

15. All'articolo 46 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dopo il comma 13, sono aggiunti i seguenti:
«13-bis - Le spese per la sessione d'esame sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondersi al momento della presentazione della domanda.
13-ter - Le modalità di versamento del contributo di cui al comma 13-bis sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del ministro della giustizia, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.".
16. All'articolo 5 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, è aggiunto in fine il seguente comma:
"Le spese per la sessione d'esame a norma della presente legge sono poste a carico dell'aspirante nella misura forfetaria di euro 75, da corrispondersi al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo di cui al periodo precedente sono stabilite con decreto, avente natura non

regolamentare, del ministro della giustizia, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.".

17. All'articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358 è aggiunto in fine il seguente comma:
"Le spese per il concorso sono poste a carico dell'aspirante nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondersi al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del ministro della giustizia, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.".

18. All'articolo 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:
"4-bis -Le spese per il concorso sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondersi al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del ministro della giustizia, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.».

19. Il contributo introdotto a norma dei commi 15 e 16 è dovuto per le sessioni d'esame tenute successivamente all'entrata in vigore del decreto che ne determina le modalità di versamento.

20. Il contributo introdotto a norma dei commi 17 e 18 è dovuto per i concorsi banditi successivamente all'entrata in vigore del decreto che ne determina le modalità di versamento.

21. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30, comma 1, le parole «euro 8» sono sostituite dalle seguenti parole: «euro 27»;
b) dopo l'articolo 106 è aggiunto il seguente articolo:
«Art. 106-bis (L)(Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato) - 1. Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo.».

22. Le disposizioni di cui al comma 22, lettera a), si applicano ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al comma 22, lettera b), si applicano alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

23. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.".

24. All'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto il seguente periodo: "Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale : 12 per cento".

Titolo VI

Riforma della tassazione immobiliare

Art. 19

(Istituzione del tributo sui servizi comunali - TRISE)

1. E' istituito in tutti i comuni del territorio nazionale un tributo sui servizi comunali, di seguito denominato TRISE, articolato in due componenti. La prima componente, di seguito denominata TARI, assicura la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale. La seconda componente, di seguito denominata TASI è finalizzata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

2. Soggetto attivo del TRISE è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

Art. 20

(Componente diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7 , la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

6. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

7. Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria sono quelle stabilite con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

8. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

9. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

10. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

11. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

12. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 11 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

13. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

14. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

15. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

16. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

17. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

18. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

19. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 18. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del sette per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

20. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

21. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

22. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

23. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

24. Per tutto quanto non previsto dai commi da 21 a 23 si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale.

25. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

26. Con regolamento da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di

gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.

27. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 21

(Componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni)

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

2. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

3. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 1.In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

6. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di seguito denominata "IMU".

7. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

8. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 7, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI, al netto dell'aliquota di base, e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, in relazione alla medesima tipologia di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima relativa all'abitazione principale non può eccedere il 2,5 per mille.

9. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare

complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 7 e 8. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Art. 22

(Disciplina generale del TRISE)

1. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione del TRISE, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

2. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati, ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 1 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

3. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa al TRISE entro il termine del 30 giugno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

4. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito dal comune nel regolamento. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

5. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

6. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

7. Il versamento del TRISE è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in quattro rate trimestrali, scadenti entro il 16 gennaio, 16 aprile, 16 luglio e 16 ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

8. Con uno o più decreti del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori. Nel caso in cui il comune ha optato per la tariffa corrispettiva in luogo della TARI, deve essere, in ogni caso, assicurato che i contribuenti versino contestualmente gli importi relativi alle due componenti del TRISE e che le somme relative alla componente diretta alla copertura del servizio sui rifiuti siano attribuite al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e quelle concernenti la TASI siano assegnate al comune.

9. Il TRISE è applicato e riscosso dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 27 dell'articolo 20 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

10. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino al 31 dicembre 2014, la gestione dell'accertamento e della riscossione del TRISE, anche nel caso di adozione della tariffa di cui al comma 27 dell'articolo 20, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

11. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

12. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

13. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

14. In caso di omesso o insufficiente versamento del TRISE risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

15. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

16. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

17. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 4 dell'articolo 18, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

18. Le sanzioni di cui ai commi 15, 16 e 17 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

19. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

20. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti il TRISE, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

21. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

22. E' abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 23

(Disposizioni in materia di IMU)

1. All'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "fino al 2014" sono eliminate, nel medesimo comma, è soppresso l'ultimo periodo;

b) al comma 2:

1) al primo periodo sono soppresse le parole: *"ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa";*

2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: *"L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10."*

3) in fine sono aggiunti i seguenti periodi: "I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.";

c) il comma 10 è sostituito dal seguente "10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più

soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. A decorrere dall'anno 2014, per i comuni ricadenti nei territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si tiene conto del minor gettito da imposta municipale propria derivante dalle disposizioni recate dal comma 1.

3. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole "a decorrere dall'anno 2014" sono soppresse;

b) i commi da 3 a 7 sono abrogati.

4. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, le parole "a decorrere dall'anno 2014" sono soppresse;

b) all'articolo 11, comma 1, le parole "a decorrere dall'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2015" .

5. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: "1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del venti per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.".

6. La disposizione in materia di deducibilità dell'imposta municipale propria ai fini dell'imposta sui redditi, di cui al comma 5, ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

7. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole "l'imposta comunale sugli immobili" sono inserite le seguenti; "fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 9, comma 9, terzo periodo";

b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento.".

8. Le disposizioni del comma 7 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Art. 24

(Fondo di solidarietà comunale)

1. Il comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente:

"380. Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dall'anno 2013:

a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

b) è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale. Le risorse finalizzate al predetto fondo sono quantificate in 6.974.309.289,01 euro per l'anno 2013, in 6.647.114.923,12 euro per l'anno 2014 e in 6.547.114.923,12 euro per gli anni 2015 e successivi, comprensivi di 943 milioni di euro dal 2014 quale quota del gettito di cui alla lettera g). La dotazione del predetto Fondo per ciascuno degli anni considerati è assicurata per 4.717,9 milioni di euro attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. Con il disegno di legge di assestamento o con appositi decreti di variazione del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le variazioni compensative in aumento o in diminuzione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per tenere conto dell'effettivo gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

c) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile per ciascuno degli anni 2013 e 2014 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi, sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto, oltre alla necessità di ripartire prioritariamente almeno il 10 per cento del fondo stesso sulla base dei fabbisogni standard, per i singoli comuni:

1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) ed g);

2) della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla lettera f) sulle risorse complessive per l'anno 2012;

3) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

4) a decorrere dall'anno 2014, della soppressione dell'IMU sulle abitazioni principali e dell'istituzione della TASI;

5) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia. La predetta clausola di salvaguardia opera al netto della quota ripartita sulla base dei fabbisogni standard;

d) In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla lettera c) è comunque emanato entro i 15 giorni successivi;

e) con il medesimo decreto del Presidente del consiglio dei Ministri di cui alla lettera c), può essere incrementata la quota di gettito dell'imposta municipale propria di spettanza comunale di cui alla lettera b). A seguito dell'eventuale emanazione del decreto di cui al periodo precedente, è rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo D.P.C.M;

f) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012;

g) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale riserva non si applica altresì ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni;

h) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

i) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i commi da 1 a 5 e da 7 a 9 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011. Il comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano.".

TITOLO VI

NORME FINALI

Art. 25

(Fondi speciali e tabelle)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *c)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2014-2016 restano determinati, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2014 e del triennio 2014-2016 in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

3. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *e)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.

4. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 3, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere impegni nell'anno 2014, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

5. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo il prospetto allegato alla presente legge.

Art. 26

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2014.

PER COPIA CONFORME

Allegato 1

(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI			
Descrizione risultato differenziale	*2014*	*2015*	*2016*
Livello massimo del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari 5.710 milioni di euro per il 2014, a 3.150 milioni di euro per il 2015 e a 3.150 milioni di euro per il 2016), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-39.100	-18.200	-1.200
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	300.000	285.000	250.000
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato e comprensivo per il 2014 di un importo di 4.000 milioni di euro per indebitamento estero relativo a interventi non considerati nel bilancio di previsione.			

Allegato 2

(articolo 2, commi 1, 2 e 3)

Allegato 2
(articolo 2, commi 1, 2 e 3)

Missione e programma	Trasferimenti alle gestioni previdenziali	(in milioni di euro) 2014	2015	2016
	2.a1) Adeguamento dei trasferimenti a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore della gestione ex-ENPALS, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88	539,55	539,55	539,55
25 - Politiche previdenziali 3. Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	2.a2) Adeguamento dei trasferimenti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui al punto 2.a1), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani, ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni	133,32	133,32	133,32
	2.a3) Adeguamento dei trasferimenti alla gestione ex-INPDAP	61,02	61,02	61,02
	2.b1) Importi complessivamente dovuti dallo Stato alle gestioni:			
	2.b1.a) gestione previdenziale speciale minatori	3,08	3,08	3,08
	2.b1.b) gestione ex-ENPALS	71,45	71,45	71,45
	2.b1.c) integrazione annuale oneri pensioni per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni prima del 1° gennaio 1989	649,90	649,90	649,90

	2.b2) Importi complessivamente dovuti dallo Stato per la gestione ex-INPDAP di cui al punto 2.a3)	2.321,88	2.321,88	2.321,88

Regolazioni contabili a favore delle gestioni assistenziali

24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		(in milioni di euro) 2012
12. Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	3) Variazione di destinazione dei fondi di accantonamento a favore degli interventi a carico della gestione di cui all'art. 37 della legge n. 88 del 1989, relativi al sostegno della maternità e della paternità di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53, a valere sull'anno 2012	571,021

Allegato 3

(articolo 10, comma 33)

PROGRAMMA DI SPENDING REVIEW - SOMME ACCANTONATE E RESE INDISPONIBILI

	2015	2016 e successivi
		(in milioni di euro)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	109,8	255,0
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	4,8	10,4
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	1,2	2,7
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	7,8	20,4
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	5,3	12,8
MINISTERO DELL'INTERNO	10,2	25,4
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1,9	4,6
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	38,0	86,7
MINISTERO DELLA DIFESA	74,6	198,4
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	1,9	4,2
MINISTERO DELLA SALUTE	0,5	1,4
	256,0	622,0

Allegato 4 (*articolo 10, comma 36*)

Riduzioni di autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti correnti in favore di imprese

Ministero	autorizzazione di spesa	c/k	Riduzione (in migliaia di euro) 2014	2015	2016
Economia e finanze	Articolo 28 della legge 416 del 5 agosto 1981, n. 416	c	3.139	3.139	3.139
Economia e finanze	Articolo 53, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 499	c	29.160	29.160	29.160
Economia e finanze	Articolo 3, comma 1, della legge 30 dicembre 1989 , n. 440	c	10	9	10
Economia e finanze	Legge 15 dicembre 1990, n. 385	c	1.817	1.817	1.817
Economia e finanze	Articolo 4, comma 2 del decreto legge 30 dicembre 1997 , n. 457	c	540	540	540
Economia e finanze	Articolo 9, comma 1, decreto legge 30 dicembre 1997 , n. 457	c	650	650	650
Economia e finanze	Articolo 9, comma 8, del decreto legge 30 dicembre 1997 , n. 457	c	1.890	1.890	1.890
Economia e finanze	Articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007 n. 244	c	2.111	1.996	2.001
Sviluppo economico	Articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni	c	3.783	3.566	4.090
Sviluppo economico	Articolo 1, comma 43 della legge 28 dicembre 1995, n. 549	c	1.201	1.322	1.366
Lavoro e politiche sociali	Articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modificazioni ed integrazioni	c	1.709	0	0
Lavoro e politiche sociali	Articolo 44 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198	c	20	18	10
Infrastrutture e trasporti	Articolo 2, comma 3 del decreto legge 28 dicembre 1998, n. 451 e successive modificazioni ed integrazioni	c	7.381	7.166	7.403
Politiche agricole, alimentarie e forestali	Articolo 1, comma 1, punto 5, della legge 8 agosto 1991, n. 267	c	360	341	342
Politiche agricole, alimentarie e forestali	Articolo 30-bis comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185	c	2.500	2.500	2.500
Politiche agricole, alimentarie e forestali	Articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226	c	69	66	66
Politiche agricole, alimentarie e forestali	Articolo 2, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182	c	24	23	23
Beni e attività culturali e turismo	Articolo 18, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67	c	42	0	0
Beni e attività culturali e turismo	Articolo 2, c. 1, della legge 30 aprile 1985, n. 163	c	3.836	3.694	3.702
	totale		60.242	57.897	58.710

Allegato 5
(Articolo 10, comma 37)

RIDUZIONE CONSUMI INTERMEDI

	2014	2015	2016
	(Milioni di Euro)		
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	47,8	48,1	48,1
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	0,8	0,8	0,8
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	1,0	1,1	1,1
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	15,3	15,4	16,2
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	7,4	7,4	6,9
MINISTERO DELL'INTERNO	21,8	22,7	23,1
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1,0	1,0	1,0
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	7,9	7,9	7,8
MINISTERO DELLA DIFESA	41,3	39,6	39,5
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2,7	3,0	2,8
MINISTERO DELLA SALUTE	3,0	3,0	2,9
	150,0	150,0	150,0

Elenco 1

(articolo 9, comma 20)

Finalità	2014 *euro*
Misure anti-tratta (articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228)	5.000.000
Comitato Italiano Paraolimpico (articolo 1, comma 276, della legge 24 dicembre 2012, n. 228)	6.000.000
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (legge 3 agosto 1998, n. 282; legge 12 gennaio 1996, n. 24; legge 23 settembre 1993, n. 379)	6.631.245
Policlinici universitari e strutture ospedaliere (articolo 33, commi 32 e 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183)	80.000.000
Fiera di Verona (articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266)	3.000.000
Collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino (articolo 1, comma 16-*novies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 10)	6.000.000
Vittime del terrorismo (legge 3 agosto 2004, n. 206)	1.000.000
Totale	**107.631.245**

Elenco 2

(articolo 17, comma 4)

Norma	Oggetto Credito Imposta
Decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, articolo 39 (Articolo 42-bis D.P.R. n. 637/1972 - Articolo 6 legge n. 512/1982)	Credito per il pagamento di imposte mediante cessione di beni culturali e opere
Legge 24 dicembre 2012, n. 228 articolo 1, commi da 285 a 287	Credito d'imposta per l'erogazione di borse di studio a studenti universitari
Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, articolo 20; Decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, articolo1	Credito d'imposta agevolazioni titolari licenza taxi-noleggio con conducente
Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, articolo 2, comma 58; Decreto legislativo n. 26 del 2 febbraio 2007, articolo 6, comma 2; Decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, articolo 1, comma 4, ultimo periodo; Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, articolo 23, comma 50 quater, ultimo periodo; Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, articolo 15, comma 4	Credito d'imposta agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori
Decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, articolo 1	Credito d'imposta per l'acquisto di veicoli alimentati a metano o GPL o a trazione elettrica o per l'installazione di impianti di alimentazione a metano e GPL
Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, articolo 20, comma 1	Credito d'imposta esercenti sale cinematografiche
Legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12	Credito d'imposta agevolazione sulle reti di teleriscaldamento
Decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, articolo 15, comma 1-bis; Legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 2, Legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 504	Crediti d'imposta fruiti dalle imprese armatrici per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare
Decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, articolo 7, comma 1	Credito d'imposta sui costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali
Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, articolo 11 bis, comma 1	Credito d'imposta per l'offerta on-line di opere dell'ingegno

Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, articolo 1	Credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università ovvero enti pubblici di ricerca
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 13	Credito d'imposta agevolazione nuove iniziative imprenditoriali
Legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 5; Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 24, comma 13	Credito d'imposta a favore delle PMI per la ricerca scientifica
Legge 7 marzo 2001, n. 62, articolo 8	Credito d'imposta in favore di imprese produttrici prodotti editoriali
Decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, articolo 11; Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 272, comma 1075, comma 1088	Credito d'imposta per investimenti in agricoltura
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 60	Credito d'imposta per investimenti in agricoltura
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 271	Credito d'imposta settore agricolo aree svantaggiate - credito d'imposta sugli acquisti di beni strumentali.
Legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 56	Crediti d'imposta per le imprese artigiane nel mezzogiorno

ELENCHI ED ALLEGATI

PROSPETTO DI COPERTURA

COPERTURA LEGGE DI STABILITA'

(importi in milioni di euro)

	2014	2015	2016
1) ONERI DI NATURA CORRENTE			
Nuove o maggiori spese correnti			
Articolato:	7.457	9.282	9.595
Minori entrate			
Articolato:	2.646	4.466	5.718
Tabella A	95	95	95
Tabella C	436	96	96
Totale oneri da coprire	10.634	13.939	15.504
2) MEZZI DI COPERTURA			
Nuove o maggiori entrate			
Articolato:	6.722	15.908	19.151
Riduzione spese correnti			
Articolato:	4.049	12.179	13.689
Tabella D	0	0	0
Totale mezzi di copertura	10.770	28.087	32.840
DIFFERENZA	137	14.149	17.336

BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE

BILANCIO DELLO STATO : REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE

(dati in milioni di euro)

	Assestato 2013		Iniziali 2014		2015	2016
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
ENTRATE	**28.625**	**28.625**	**27.099**	**27.099**	**27.421**	**28.141**
Rimborsi Iva	28.625	28.625	27.099	27.099	27.421	28.141
SPESA CORRENTE	**36.726**	**36.726**	**30.249**	**30.249**	**30.571**	**31.291**
Rimborsi Iva	28.625	28.625	27.099	27.099	27.421	28.141
poste editoria	80	80	0	0	0	0
FSN-saldo IRAP	3.000	3.000			0	0
Chiusura anticipazione tesoreria concesse per il settore latte-AGEA	130	130	0	0	0	0
Rimborso imposte dirette pregresse	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
Entrate erariali	520	520	0	0	0	0
Gestione gioco-lotto relativi anni pregressi	1.221	1.221	0	0	0	0
SPESA IN CONTO CAPITALE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTALE SPESA DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO	**36.726**	**36.726**	**30.249**	**30.249**	**30.571**	**31.291**
DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA'	**0**	**0**	**2.560**	**2.560**	**0**	**0**
Tabella C -saldo IRAP			2.560	2.560		
TOTALE SPESA LEGGE DI BILANCIO E DI STABILITA'	**36.726**	**36.726**	**32.809**	**32.809**	**30.571**	**31.291**

TABELLE

TABELLA A. – INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

TABELLA B. – INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

TABELLA C. – STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITA'

TABELLA D - . VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA DI PARTE CORRENTE PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

TABELLA E – IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI, CON EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

Tabella A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2014	2015	2016
1) ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	42.524	50.000	50.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	224	-	-
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	46.219	41.497	41.497
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	593	9	9
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	3.000	1.000	1.000
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	3.000	3.000	3.000
MINISTERO DELLA SALUTE	7.000	1.000	1.000
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	102.560	96.506	96.506
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-

Pag. 1

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

Tabella B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE
(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2014	2015	2016
1) ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	15.148	97.200	237.200
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	31.596	32.753	32.753
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	12.147	34.708	34.708
MINISTERO DELL'INTERNO	20.000	40.000	50.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	28.101	17.715	17.715
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	-	15.000	40.000
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	5.000	30.000	50.000
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	111.992	267.376	462.376
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITA'

N.B. – LE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI CUI ALLA PRESENTE TABELLA RIPORTANO IL RIFERIMENTO ALLA UNITÀ PREVISIONALE DI BASE, CON IL RELATIVO CODICE, SOTTO LA QUALE È RICOMPRESO IL CAPITOLO

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITA'
(migliaia di euro)

Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014	2015	2016
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri				
Presidenza del Consiglio dei Ministri				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
LEGGE N. 230 Del 1998: NUOVE NORME IN MATERIA DI OBIEZIONE DI COSCIENZA.				
- ART. 19: FONDO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE				
(21.3 - CAP. 2185)	cp	105.277	73.350	73.519
	cs	105.277	73.350	73.519
DECRETO LEGISLATIVO N. 303 Del 1999: ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997				
(21.3 - CAP. 2115)	cp	41.126	38.956	39.048
	cs	41.126	38.956	39.048
TOTALE MISSIONE	cp	**146.403**	**112.306**	**112.567**
	cs	**146.403**	**112.306**	**112.567**
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali				
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
LEGGE N. 38 Del 2001: NORME A TUTELA DELLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA				
- ART. 16 COMMA 2: CONTRIBUTO ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA-GIULIA.				
(2.3 - CAP. 7513/P)	cp	5.571	5.093	5.104
	cs	5.571	5.093	5.104
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
DECRETO LEGISLATIVO N. 56 Del 2000: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE A NORMA DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 13 MAGGIO 1999, N.133.				
- ART. 13 COMMA 3: ATTRIBUZIONE GETTITO IRAP REGIONI A STATUTO ORDINARIO				
(2.4 - CAP. 2701)	cp	2.560.000	-	-
	cs	2.560.000	-	-
Rapporti finanziari con Enti territoriali				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
LEGGE N. 353 Del 2000: LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI				
(2.5 - CAP. 2820)	cp	1.422	1.297	1.307
	cs	1.422	1.297	1.307

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014	2015	2016
TOTALE MISSIONE	cp	**2.566.993**	**6.390**	**6.411**
	cs	**2.566.993**	**6.390**	**6.411**
L'Italia in Europa e nel mondo				
Cooperazione allo sviluppo				
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
LEGGE N. 7 Del 1981: E LEGGE N. 49 DEL 1987, STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AIUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO. (a)				
(1.2 - CAPP. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184)	cp	170.818	164.297	164.533
	cs	170.818	164.297	164.533
LEGGE N. 49 Del 1987: NUOVA DISCIPLINA DELLA COOPERAZIONE DELL'ITALIA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO				
(1.2 - CAPP. 7168, 7169)	cp	350	334	334
	cs	350	334	334
Cooperazione economica e relazioni internazionali				
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
LEGGE N. 794 Del 1966: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO-AMERICANO, FIRMATA A ROMA IL I GIUGNO 1966				
(1.3 - CAP. 3751)	cp	1.993	1.896	1.900
	cs	1.993	1.896	1.900
Promozione della pace e sicurezza internazionale				
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
LEGGE N. 140 Del 1980: PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FONDO EUROPEO PER LA GIOVENTU'				
(1.4 - CAP. 3399)	cp	236	225	225
	cs	236	225	225

N O T E E S P L I C A T I V E

(a) L'importo dell'autorizzazione non tiene conto della variazione in diminuzione proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 .

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014	2015	2016
Integrazione europea				
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
LEGGE N. 960 Del 1982: RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 14 MARZO 1977, N.73, CONCERNENTE LA RATIFICA DEGLI ACCORDI DI OSIMO TRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA				
(1.5 - CAPP. 4543, 4545)	cp	1.250	1.190	1.192
	cs	1.250	1.190	1.192
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale				
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.				
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.				
(1.10 - CAP. 1163)	cp	1.424	1.402	1.405
	cs	1.424	1.402	1.405
TOTALE MISSIONE	cp	**176.071**	**169.344**	**169.589**
	cs	**176.071**	**169.344**	**169.589**
Difesa e sicurezza del territorio				
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare				
MINISTERO DELLA DIFESA				
LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.				
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.				
(1.5 - CAP. 1352)	cp	754	741	742
	cs	754	741	742
DECRETO LEGISLATIVO N. 66 Del 2010: CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE				
- ART. 565: CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE IDROGRAFICA INTERNAZIONALE				
(1.5 - CAP. 1345)	cp	64	61	61
	cs	64	61	61
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari				
MINISTERO DELLA DIFESA				
DECRETO LEGISLATIVO N. 66 Del 2010: CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE				
- ART. 559: FINANZIAMENTO DELL'AGENZIA INDUSTRIE DIFESA				
(1.6 - CAPP. 1360, 7145)	cp	2.962	-	-
	cs	2.962	-	-

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014	2015	2016
TOTALE MISSIONE	cp	3.780	802	803
	cs	3.780	802	803
Giustizia				
Amministrazione penitenziaria				
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA				
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 309 Del 1990: TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA:				
- ART. 135 COMMA 4: PROGRAMMI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E ALLA CURA DELL'AIDS, AL TRATTAMENTO SOCIO-SANITARIO, AL RECUPERO E AL SUCCESSIVO REINSERIMENTO DEI TOSSICODIPENDENTI DETENUTI.				
(1.1 - CAP. 1768)	cp	260	220	220
	cs	260	220	220
TOTALE MISSIONE	cp	260	220	220
	cs	260	220	220
Ordine pubblico e sicurezza				
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste				
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI				
LEGGE N. 267 Del 1991: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE:				
- ART. 2 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL TERZO PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA (LEGGE N.41 DEL 1982)				
(4.1 - CAP. 2179)	cp	454	433	433
	cs	454	433	433
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia				
MINISTERO DELL'INTERNO				
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 309 Del 1990: TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA:				
- ART. 101: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE				
(3.3 - CAPP. 2668, 2815)	cp	1.062	1.019	1.021
	cs	1.062	1.019	1.021
TOTALE MISSIONE	cp	1.516	1.452	1.454
	cs	1.516	1.452	1.454

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014	2015	2016
Soccorso civile				
Protezione civile				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
DECRETO LEGGE N. 142 Del 1991: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 195 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991.				
- ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE				
(6.2 - CAP. 7446/P)	cp	57.977	56.974	57.149
	cs	57.977	56.974	57.149
DECRETO LEGGE N. 90 Del 2005: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE				
- ART. 4 COMMA 1: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE				
(6.2 - CAP. 2184)	cp	7.559	7.467	7.472
	cs	7.559	7.467	7.472
LEGGE DI STABILITA' N. 228 Del 2012: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2012)				
- ART. 1 COMMA 290: INTEGRAZIONE FONDO PROTEZIONE CIVILE PER ALLUVIONI				
(6.2 - CAP. 7446/P)	cp	7.989	49.933	--
	cs	7.989	49.933	--
DECRETO LEGGE N. 93 Del 2013: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E PER LA CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE, NONCHE' IN TEMA DI PROTEZIONE CIVILE E DI COMMISSARIAMENTO DELLE PROVINCE				
- ART. 10 COMMA 1: FONDO EMERGENZE NAZIONALI				
(6.2 - CAP. 7441)	cp	70.000	70.000	70.000
	cs	70.000	70.000	70.000
TOTALE MISSIONE	cp	**143.525**	**184.374**	**134.621**
	cs	**143.525**	**184.374**	**134.621**
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale				
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI				
DECRETO LEGISLATIVO N. 454 Del 1999: RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE DELLA RICERCA IN AGRICOLTURA, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N.59.				
(1.2 - CAP. 2083)	cp	9.144	8.623	8.639
	cs	9.144	8.623	8.639

Pag. 5

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014	2015	2016
Sostegno al settore agricolo				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
DECRETO LEGISLATIVO N. 165 Del 1999: DECRETO LEGISLATIVO N. 188 DEL 2000: AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA).				
(7.1 - CAP. 1525)	cp	120.298	114.763	114.917
	cs	120.298	114.763	114.917
Politiche competitive, della qualita'' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione				
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI				
LEGGE N. 267 Del 1991: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE:				
- ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA				
(1.5 - CAPP. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488)	cp	5.311	5.042	5.054
	cs	5.311	5.042	5.054
LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.				
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.				
(1.5 - CAP. 2200)	cp	614	559	560
	cs	614	559	560
TOTALE MISSIONE	cp	**135.367**	**128.987**	**129.170**
	cs	**135.367**	**128.987**	**129.170**
Regolazione dei mercati				
Vigilanza sui mercati e sul prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori				
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO				
LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.				
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.				
(3.1 - CAP. 2280)	cp	255	321	335
	cs	255	321	335
TOTALE MISSIONE	cp	**255**	**321**	**335**
	cs	**255**	**321**	**335**

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014	2015	2016
Diritto alla mobilita'				
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo				
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI				
DECRETO LEGISLATIVO N. 250 Del 1997: ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (E.N.A.C.). (ART. 7)				
(2.3 - CAP. 1921/F)	cp	8.328	7.900	8.216
	cs	8.328	7.900	8.216
- ART. 7: CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'E.N.A.C				
(2.3 - CAP. 1921)	cp	-	-	-
	cs	-	-	-
Sostegno allo sviluppo del trasporto				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
LEGGE N. 128 Del 1998: DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA.				
- ART. 23: ISTITUZIONE AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO.				
(9.1 - CAP. 1723)	cp	224	213	214
	cs	224	213	214
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne				
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI				
DECRETO LEGGE N. 535 Del 1996: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 647 DEL 1996 (ART. 3): CONTRIBUTO AL "CENTRO INTERNAZIONALE RADIO-MEDICO CIRM."				
(2.6 - CAP. 1650)	cp	60	57	59
	cs	60	57	59
TOTALE MISSIONE	cp	**8.612**	**8.170**	**8.489**
	cs	**8.612**	**8.170**	**8.489**
Comunicazioni				
Sostegno all'editoria				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
LEGGE N. 67 Del 1987: RINNOVO DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N.416, RECANTE DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITRICI E PROVVIDENZE PER L'EDITORIA				
(11.2 - CAPP. 2183, 7442)	cp	140.889	119.919	120.232
	cs	140.889	119.919	120.232
TOTALE MISSIONE	cp	**140.889**	**119.919**	**120.232**
	cs	**140.889**	**119.919**	**120.232**

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014	2015	2016
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo				
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy				
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO				
LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.				
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.				
(4.2 - CAP. 2501)	cp	12.006	13.215	13.661
	cs	12.006	13.215	13.661
DECRETO LEGGE N. 98 Del 2011: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA				
- ART. 14 COMMA 19: TRASFERIMENTO RISORSE, GIA' DESTINATE ALL'ICE, IN UN FONDO PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI				
(4.2 - CAP. 2535)	cp	23.755	22.861	22.934
	cs	23.755	22.861	22.934
- ART. 14 COMMA 26/*ter* PUNTO 1: FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA				
(4.2 - CAP. 2530)	cp	18.079	17.564	17.603
	cs	18.079	17.564	17.603
TOTALE MISSIONE	cp	**53.840**	**53.640**	**54.198**
	cs	**53.840**	**53.640**	**54.198**
Ricerca e innovazione				
Ricerca in materia ambientale				
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE				
DECRETO LEGGE N. 112 Del 2008: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 133 DEL 2008, DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITA', LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA E LA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA				
- ART. 28 COMMA 1: ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (ISPRA)				
(2.1 - CAPP. 3621, 8831)	cp	25.546	24.888	24.888
	cs	25.546	24.888	24.888
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali				
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO				
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 805 Del 1975: ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI - ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI				
(2.1 - CAPP. 2040, 2041, 2043)	cp	1.125	1.105	1.105
	cs	1.125	1.105	1.105

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014	2015	2016
Ricerca scientifica e tecnologica di base				
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA				
LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.				
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.				
(3.3 - CAP. 1679)	cp	4.505	4.250	4.250
	cs	4.505	4.250	4.250
DECRETO LEGISLATIVO N. 204 Del 1998: DISPOSIZIONI PER IL COORDINAMENTO, LA PROGRAMMAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA POLITICA NAZIONALE RELATIVA ALLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA E DECRETO LEGGE 30/1/1998, N. 6: "ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLE REGIONI MARCHE ED UMBRIA E DI ALTRE ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI", ART. 23 SEPTIES, COMMA 1 - PERSONALE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA - E LEGGE 27/12/2006, N. 296: "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)" ,ART. 1, COMMA 652 - PIANO STRAORDINARIO DI ASSUNZIONE DI RICERCATORI, E DECRETO LEGGE 98 DEL 2011 ART. 19, COMMA 3, LETT A) - SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE E DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69: "DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA", ART. 58, COMMA 2 - DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DEGLI ENTI DI RICERCA E DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2013, N. 104: "MISURE URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA", ART. 24, COMMA 1 - PERSONALE DEGLI ENTI DI RICERCA				
(3.3 - CAP. 7236)	cp	1.771.328	1.770.099	1.772.099
	cs	1.771.328	1.770.099	1.772.099
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale				
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO				
DECRETO LEGISLATIVO N. 257 Del 2003: RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELL'ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E L'AMBIENTE - ENEA, A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2002, N. 137				
- ART. 19 COMMA 1 PUNTO A: RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELL'ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E L'AMBIENTE - ENEA, A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2002, N. 137				
(7.1 - CAP. 7630/P)	cp	22.781	22.714	22.714
	cs	22.781	22.714	22.714
Ricerca di base e applicata				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
DECRETO LEGGE N. 83 Del 2012: MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE				
- ART. 19: AGENZIA DIGITALE				
(12.1 - CAP. 1707)	cp	2.756	2.750	2.871
	cs	2.756	2.750	2.871

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014	2015	2016
Ricerca per la didattica				
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA				
LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.				
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.				
(3.1 - CAP. 1261)	cp	1.538	1.478	1.478
	cs	1.538	1.478	1.478
Ricerca per il settore della sanita' pubblica				
MINISTERO DELLA SALUTE				
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 613 Del 1980: CONTRIBUTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA				
(2.1 - CAP. 3453)	cp	283	262	262
	cs	283	262	262
DECRETO LEGISLATIVO N. 502 Del 1992: RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA				
- ART. 12 COMMA 2: FONDO FINANZIAMENTO ATTIVITA' RICERCA				
(2.1 - CAP. 3392)	cp	288.741	271.111	271.111
	cs	288.741	271.111	271.111
DECRETO LEGISLATIVO N. 267 Del 1993: RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ, ART. 4 COMMA 1 PUNTO 1 - RIORDINAMENTO ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ E LEGGE N. 219 DEL 2005: NUOVA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ TRASFUSIONALI E DELLA PRODUZIONE NAZIONALE DEGLI EMODERIVATI, ART. 12, COMMA 6 - COMPITI DEL CENTRO NAZIONALE SANGUE				
(2.1 - CAP. 3443)	cp	12.256	12.008	12.008
	cs	12.256	12.008	12.008
LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.				
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.				
(2.1 - CAP. 3412)	cp	3.333	3.272	3.272
	cs	3.333	3.272	3.272
DECRETO LEGGE N. 17 Del 2001: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 129 DEL 2001: AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI .				
- ART. 2 COMMA 4: CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI				
(2.1 - CAP. 3457)	cp	550	538	538
	cs	550	538	538
TOTALE MISSIONE	**cp**	**2.134.742**	**2.114.475**	**2.116.596**
	cs	**2.134.742**	**2.114.475**	**2.116.596**

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014	2015	2016
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino				
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE				
LEGGE N. 979 Del 1982: DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE				
(1.10 - CAPP. 1644, 1646)	cp	30.465	35.160	35.172
	cs	30.465	35.160	35.172
DECRETO LEGGE N. 2 Del 1993: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 59 DEL 1993: MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992 N. 150, IN MATERIA DI COMMERCIO E DETENZIONE DI ESEMPLARI DI FAUNA E FLORA MINACCIATI DI ESTINZIONE.				
(1.10 - CAPP. 1388, 1389)	cp	47	44	44
	cs	47	44	44
LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.				
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.				
(1.10 - CAP. 1551)	cp	5.826	5.475	5.487
	cs	5.826	5.475	5.487
TOTALE MISSIONE	cp	**36.338**	**40.679**	**40.703**
	cs	**36.338**	**40.679**	**40.703**
Tutela della salute				
Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti				
MINISTERO DELLA SALUTE				
LEGGE N. 434 Del 1998: FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO.				
- ART. 1 COMMA 2: FINANZIAMENTO INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE RANDAGISMO				
(1.2 - CAP. 5340)	cp	325	309	310
	cs	325	309	310
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure				
MINISTERO DELLA SALUTE				
DECRETO LEGGE N. 269 Del 2003: CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 326 DEL 2003: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO E PER LA CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI.				
- ART. 48 COMMA 9: AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO				
(1.4 - CAPP. 3458, 7230)	cp	1.913	1.794	3.798
	cs	1.913	1.794	3.798

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014	2015	2016
TOTALE MISSIONE	cp	**2.238**	**2.103**	**4.108**
	cs	**2.238**	**2.103**	**4.108**
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici				
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo				
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO				
LEGGE N. 163 Del 1985: NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DELLO STATO A FAVORE DELLO SPETTACOLO.				
(1.2 - CAPP. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8570, 8571, 8573, 8721)	cp	411.065	396.864	397.712
	cs	411.065	396.864	397.712
Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria				
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO				
LEGGE N. 190 Del 1975: NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE "VITTORIO EMANUELE II" DI ROMA (a)				
(1.10 - CAP. 3610)	cp	812	755	757
	cs	812	755	757
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 805 Del 1975: ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI - ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI				
- ART. 22: ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI (a)				
(1.10 - CAP. 3611)	cp	891	844	846
	cs	891	844	846
LEGGE N. 466 Del 1988: CONTRIBUTO ALLA ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI (b)				
(1.10 - CAP. 3630)	cp	925	875	877
	cs	925	875	877
LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.				
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (a)				
(1.10 - CAPP. 3670, 3671)	cp	14.112	7.416	7.431
	cs	14.112	7.416	7.431

N O T E E S P L I C A T I V E

(a) L'importo dell'autorizzazione non tiene conto della variazione in aumento proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
(b) L'importo dell'autorizzazione non tiene conto della variazione in diminuzione proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014	2015	2016
Valorizzazione del patrimonio culturale				
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO				
LEGGE N. 77 Del 2006: MISURE SPECIALI DI TUTELA E FRUIZIONE DEI SITI ITALIANI DI INTERESSE CULTURALE, PAESAGGISTICO E AMBIENTALE, INSERITI NELLA " LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE", POSTI SOTTO LA TUTELA DELL' UNESCO.				
- ART. 4 COMMA 1: INTERVENTI IN FAVORE DEI SITI ITALIANI INSERITI NELLA " LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE " DELL'UNESCO.				
(1.13 - CAPP. 1442, 7305)	cp	1.379	1.312	1.315
	cs	1.379	1.312	1.315
TOTALE MISSIONE	cp	**429.184**	**408.066**	**408.938**
	cs	**429.184**	**408.066**	**408.938**
Istruzione scolastica				
Istituzioni scolastiche non statali				
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA				
LEGGE N. 181 Del 1990: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE SCUOLE EUROPEE CHE MODIFICA L'ARTICOLO 1 DELLA CONVENZIONE DEL 5 SETTEMBRE 1963 RELATIVA AL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA EUROPEA DI ISPRA (VARESE), AVVENUTO A BRUXELLES I GIORNI 29 FEBBRAIO E 5 LUGLIO 1988.				
(1.9 - CAP. 2193)	cp	270	284	293
	cs	270	284	293
TOTALE MISSIONE	cp	**270**	**284**	**293**
	cs	**270**	**284**	**293**
Istruzione universitaria				
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria				
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA				
LEGGE N. 394 Del 1977: POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA UNIVERSITARIA				
(2.1 - CAP. 1709)	cp	5.216	4.953	4.965
	cs	5.216	4.953	4.965
LEGGE N. 338 Del 2000: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UINIVERSITARI.				
- ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI PER ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI				
(2.1 - CAP. 7273)	cp	18.145	18.013	18.052
	cs	18.145	18.013	18.052

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014	2015	2016
Sistema universitario e formazione post-universitaria				
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA				
LEGGE N. 243 Del 1991: UNIVERSITA' NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTE E DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69: "DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA" ART. 60, COMMA 1 - SEMPLIFICAZIONI DEL SISTEMA DI FINANZIAMENTO DELLE UNIVERSITA' E DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO				
(2.3 - CAP. 1692)	cp	72.445	69.147	69.305
	cs	72.445	69.147	69.305
TOTALE MISSIONE	cp	**95.806**	**92.113**	**92.322**
	cs	**95.806**	**92.113**	**92.322**
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Protezione sociale per particolari categorie				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
LEGGE N. 16 Del 1980: E LEGGE N. 137 DEL 2001: DISPOSIZIONE CONCERNENTI LA CORRESPONSIONE DI INDENNIZZI, INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI A CITTADINI ED IMPRESE ITALIANE CHE ABBIANO PERDUTO BENI, DIRITTI ED INTERESSI IN TERRITORI GIA' SOGGETTI ALLA SOVRANITA' ITALIANA E ALL'ESTERO				
- ART. 12: INDENNIZZI, INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI A CITTADINI E IMPRESE ITALIANE PER BENI, DIRITTI ED INTERESSI PERDUTI ALL'ESTERO				
(17.1 - CAP. 7256)	cp	5.004	4.876	4.887
	cs	5.004	4.876	4.887
Sostegno alla famiglia				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
DECRETO LEGGE N. 223 Del 2006: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE, PER IL CONTENIMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, NONCHE' INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE				
- ART. 19 COMMA 1: FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA				
(17.3 - CAP. 2102)	cp	20.916	20.379	20.425
	cs	20.916	20.379	20.425
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunita'				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
DECRETO LEGISLATIVO N. 196 Del 2003: CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI				
(17.4 - CAP. 1733)	cp	8.656	8.231	8.250
	cs	8.656	8.231	8.250

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014	2015	2016
DECRETO LEGGE N. 223 Del 2006: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE, PER IL CONTENIMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, NONCHE' INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE				
- ART. 19 COMMA 3: FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA'				
(17.4 - CAP. 2108/P)	cp	14.403	11.127	11.127
	cs	14.403	11.127	11.127
DECRETO LEGGE N. 93 Del 2013: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E PER IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE, NONCHE' IN TEMA DI PROTEZIONE CIVILE E DI COMMISSARIAMENTO DELLE PROVINCE				
- ART. 5/bis COMMA 1: POLITICHE PARI OPPORTUNITA'				
(17.4 - CAP. 2108/P)	cp	7.000	10.000	10.000
	cs	7.000	10.000	10.000
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi				
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI				
LEGGE N. 328 Del 2000: LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI.				
- ART. 20 COMMA 8: FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI				
(4.5 - CAP. 3671)	cp	317.013	14.499	14.593
	cs	317.013	14.499	14.593
LEGGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)				
- ART. 1 COMMA 1258: FONDO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA				
(4.5 - CAP. 3527)	cp	28.688	28.709	28.794
	cs	28.688	28.709	28.794
TOTALE MISSIONE	**cp**	**401.680**	**97.821**	**98.076**
	cs	**401.680**	**97.821**	**98.076**
Politiche per il lavoro				
Politiche attive e passive del lavoro				
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI				
LEGGE N. 448 Del 1998: MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.				
- ART. 80 COMMA 4 PUNTO 1: FORMAZIONE PROFESSIONALE				
(1.3 - CAP. 4161)	cp	795	-	-
	cs	795	-	-

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014	2015	2016
LEGGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)				
- ART. 1 COMMA 1163: FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE				
(1.3 - CAP. 7682)	cp	9.000	8.447	8.466
	cs	9.000	8.447	8.466
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro				
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI				
LEGGE FINANZIARIA N. 350 Del 2003: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2004).				
- ART. 3 COMMA 149: FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI				
(1.7 - CAP. 5025)	cp	1.267	1.249	1.249
	cs	1.267	1.249	1.249
TOTALE MISSIONE	**cp**	**11.062**	**9.696**	**9.715**
	cs	**11.062**	**9.696**	**9.715**
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti				
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale				
MINISTERO DELL'INTERNO				
DECRETO LEGISLATIVO N. 140 Del 2005: ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/9/CE CHE STABILISCE NORME MINIME RELATIVE ALL'ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO NEGLI STATI MEMBRI.				
- ART. 13: SOMME DESTINATE ALL'ACCOGLIENZA DEGLI STRANIERI RICHIEDENTI IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO				
(5.1 - CAP. 2311)	cp	4.802	4.475	4.485
	cs	4.802	4.475	4.485
TOTALE MISSIONE	**cp**	**4.802**	**4.475**	**4.485**
	cs	**4.802**	**4.475**	**4.485**

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014	2015	2016
Politiche economico-finanziarie e di bilancio				
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
DECRETO LEGGE N. 97 Del 2008: CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 3 GIUGNO 2008, N. 97, RECANTE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI MONITORAGGIO E TRASPARENZA DELLA SPESA PUBBLICA, NONCHE' IN MATERIA FISCALE E DI PROROGA TERMINI				
- ART. 4/septies COMMA 5/bis: FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
(1.1 - CAP. 3935)	cp	1.754	1.657	1.661
	cs	1.754	1.657	1.661
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
DECRETO LEGGE N. 95 Del 1974: CONVERTITO DALLA LEGGE N. 216 DEL 1974 :DISPOSIZIONI RELATIVE AL MERCATO MOBILIARE ED AL TRATTAMENTO FISCALE DEI TITOLI AZIONARI (CONSOB)				
(1.4 - CAP. 1560)	cp	387	377	378
	cs	387	377	378
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
DECRETO LEGGE N. 185 Del 2008: MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO A FAMIGLIE, LAVORO, OCCUPAZIONE E IMPRESA E PER RIDISEGNARE IN FUNZIONE ANTI-CRISI IL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE				
- ART. 3 COMMA 9: COMPENSAZIONE ONERI DERIVANTI DALLA FRUIZIONE DI TARIFFE AGEVOLATE ENERGIA ELETTRICA E GAS				
(1.5 - CAP. 3822)	cp	78.085	73.841	74.012
	cs	78.085	73.841	74.012
Analisi e programmazione economico-finanziaria				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.				
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.				
(1.6 - CAP. 1613)	cp	14	13	13
	cs	14	13	13

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014	2015	2016
LEGGE N. 144 Del 1999: MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.				
- ART. 51: CONTRIBUTO DELLO STATO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO - SVIMEZ				
(1.6 - CAP. 7330)	cp	1.590	1.537	1.539
	cs	1.590	1.537	1.539
TOTALE MISSIONE	**cp**	**81.830**	**77.425**	**77.603**
	cs	**81.830**	**77.425**	**77.603**
Giovani e sport				
Incentivazione e sostegno alla gioventu'				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
DECRETO LEGGE N. 223 Del 2006: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE, PER IL CONTENIMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, NONCHE' INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE				
- ART. 19 COMMA 2: FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI				
(22.2 - CAP. 2106)	cp	16.772	6.430	6.444
	cs	16.772	6.430	6.444
TOTALE MISSIONE	**cp**	**16.772**	**6.430**	**6.444**
	cs	**16.772**	**6.430**	**6.444**
Turismo				
Sviluppo e competitivita' del turismo				
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO				
DECRETO LEGGE N. 35 Del 2005: DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE				
- ART. 12 COMMA 2: RAFFORZAMENTO E RILANCI DEL SETTORE TURISTICO				
(6.1 - CAP. 6821)	cp	2.780	2.622	2.629
	cs	2.780	2.622	2.629
DECRETO LEGGE N. 262 Del 2006: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 286 DEL 2006: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA.				
- ART. 2 COMMA 98: SVILUPPO E COMPETITIVITA' DEL TURISMO				
(6.1 - CAP. 6823/P)	cp	9.019	8.775	8.794
	cs	9.019	8.775	8.794
TOTALE MISSIONE	**cp**	**11.799**	**11.397**	**11.423**
	cs	**11.799**	**11.397**	**11.423**

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014	2015	2016
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche				
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
LEGGE N. 146 Del 1980: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1980):				
- ART. 36: ASSEGNAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA				
(24.4 - CAP. 1680)	cp	62.735	60.884	60.967
	cs	62.735	60.884	60.967
DECRETO LEGISLATIVO N. 6 Del 2010: RIORGANIZZAZIONE DEL CENTRO DI FORMAZIONE STUDI (FORMEZ), A NORMA DELL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE 18 GIUGNO 2009, N. 69.				
- ART. 4 COMMA 2: FORMEZ				
(24.4 - CAP. 5200)	cp	5.851	5.564	5.577
	cs	5.851	5.564	5.577
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 70 Del 2013: REGOLAMENTO RECANTE RIORDINO DEL SISTEMA DI RECLUTAMENTO E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI PUBBLICI E DELLE SCUOLE PUBBLICHE DI FORMAZIONE, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135.				
(24.4 - CAP. 5217)	cp	1.206	1.177	1.249
	cs	1.206	1.177	1.249
TOTALE MISSIONE	**cp**	**69.792**	**67.625**	**67.793**
	cs	**69.792**	**67.625**	**67.793**
Fondi da ripartire				
Fondi da assegnare				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
LEGGE N. 385 Del 1978: ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELLO STATO				
(25.1 - CAP. 3026)	cp	33.220	33.221	33.221
	cs	33.220	33.221	33.221
TOTALE MISSIONE	**cp**	**33.220**	**33.221**	**33.221**
	cs	**33.220**	**33.221**	**33.221**
TOTALE GENERALE	**cp**	**6.707.046**	**3.751.735**	**3.709.809**
	cs	**6.707.046**	**3.751.735**	**3.709.809**

TABELLA E

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI CON EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI

N.B. LE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI CUI ALLA PRESENTE TABELLA – INDICATE NEI VARI SETTORI SECONDO L'AMMINISTRAZIONE PERTINENTE – RIPORTANO IL RIFERIMENTO AL PROGRAMMA, CON IL RELATIVO CODICE, SOTTO IL QUALE E' RICOMPRESO IL CAPITOLO.

GLI IMPORTI RISULTANTI DALLA PRESENTE TABELLA RIPORTANO LA DISTINTA E ANALITICA EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI; NEL CASO DI ASSENZA DI VARIAZIONI VENGONO RIPORTATI GLI STANZIAMENTI RELATIVI ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE E ALLA LEGGE DI STABILITÀ.

NELLA COLONNA ' LIMITE IMPEGNO.' I NUMERI 1,2 E 3 STANNO AD INDICARE :

1) NON IMPEGNABILI LE QUOTE DEGLI ANNI 2014 ED ESERCIZI SUCCESSIVI
2) IMPEGNABILI AL 50 PER CENTO LE QUOTE DEGLI ANNI 2014 E SUCCESSIVI
3) INTERAMENTE IMPEGNABILI LE QUOTE DEGLI ANNI 2014 E SUCCESSIVI

SONO COMUNQUE FATTI SALVI GLI IMPEGNI ASSUNTI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2013 E QUELLI DERIVANTI DA SPESE DI ANNUALITA'

ELENCO MISSIONI

3	Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
4	L'Italia in Europa e nel mondo
6	Giustizia
7	Ordine pubblico e sicurezza
8	Soccorso civile
9	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
11	Competitivita' e sviluppo delle imprese
13	Diritto alla mobilita'
14	Infrastrutture pubbliche e logistica
17	Ricerca e innovazione
18	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
19	Casa e assetto urbanistico
21	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici
22	Istruzione scolastica
28	Sviluppo e riequilibrio territoriale
29	Politiche economico-finanziarie e di bilancio
32	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
33	Fondi da ripartire

INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

01. INFRASTRUTTURE PORTUALI E DELLE CAPITANERIE DI PORTO

02. INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI

03. INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI

04. INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE

05. CREDITO AGEVOLATO AL COMMERCIO

06. INTERVENTI A FAVORE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA ED AREE LIMITROFE. INTERVENTI PER VENEZIA

07. PROVVIDENZE PER L'EDITORIA

08. EDILIZIA RESIDENZIALE E AGEVOLATA

09. MEDIOCREDITO CENTRALE - SIMEST SPA

10. ARTIGIANCASSA

11. INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI

12. COSTRUZIONE NUOVE SEDI DI SERVIZIO PER GLI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE

13. INTERVENTI NEL SETTORE DELLA RICERCA

14. INTERVENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA NAVALMECCANICA

15. RISTRUTTURAZIONE DEI SISTEMI AEROPORTUALI DI ROMA E MILANO

16. INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE

17. EDILIZIA: PENITENZIARIA, GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO, SCOLASTICA

18. METROPOLITANA DI NAPOLI

19. DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE

20. REALIZZAZIONE STRUTTURE TURISTICHE

21. INTERVENTI IN AGRICOLTURA

22. PROTEZIONE DEI TERRITORI DEI COMUNI DI RAVENNA, ORVIETO E TODI

23. UNIVERSITA' (COMPRESA EDILIZIA)

24. IMPIANTISTICA SPORTIVA

25. SISTEMAZIONE AREE URBANE

26. RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI AZIENDE SANITARIE LOCALI

27. INTERVENTI DIVERSI

N.B. I SEGUENTI SETTORI SONO PRIVI DI AUTORIZZAZIONI:

05,06,07,08,09,10,12,14,15,18,20,22,23,26

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA A CARATTERE PLURIENNALE IN CONTO CAPITALE, CON DISTINTA E ANALITICA EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI (art. 11, comma 3, lettera E della Legge 31 Dicembre 2009, n.196)

(migliaia di euro)

Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali							
Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa							
INTERNO							
DECRETO LEGGE N. 203 Del 2005: CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 248 DEL 2005: MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA							
- ART. 11/quater decies COMMA 20: INTERVENTI PER LO SVILUPPO							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(2.3 - CAP. 7253)							
Legislazione vigente	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	10.000	-	-	-	2014	
	cs	10.000	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	10.000	-	-	-		
	cs	10.000	-	-	-		
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale							
ECONOMIA E FINANZE							
DECRETO LEGGE N. 203 Del 2005: CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 248 DEL 2005: MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA							
- ART. 5 COMMA 3/bis: CONTRIBUTO RCA SICILIA							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(2.3 - CAP. 7517)							
Legislazione vigente	cp	86.000	86.000	86.000	456.000	2022	3
	cs	86.000	86.000	86.000	456.000		
Legge di Stabilità	cp	86.000	86.000	86.000	456.000		
	cs	86.000	86.000	86.000	456.000		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
- ART. 5 COMMA 3/ter: CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE REGIONE SICILIANA							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(2.3 - CAP. 7507/P)							
Legislazione vigente	cp	10.000	-	10.000	60.000	2022	3
	cs	10.000	-	10.000	60.000		
Legge di Stabilità	cp	**10.000**	**-**	**10.000**	**60.000**		
	cs	**10.000**	**-**	**10.000**	**60.000**		
LEGGE FINANZIARIA N. 266 Del 2005: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005)							
- ART. 1 COMMA 114 PUNTO 2: CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(2.3 - CAP. 7507/P)							
Legislazione vigente	cp	-	-	10.000	50.000	2021	3
	cs	-	-	10.000	50.000		
Legge di Stabilità	cp	**-**	**-**	**10.000**	**50.000**		
	cs	**-**	**-**	**10.000**	**50.000**		
Rapporti finanziari con Enti territoriali							
ECONOMIA E FINANZE							
DECRETO LEGGE N. 148 Del 1993: CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 236 DEL 1993: INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE.							
- ART. 3: INTERVENTI NEI SETTORI DELLA MANUTENZIONE IDRAULICA E FORESTALE							
(Set.19) DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE							
(2.5 - CAP. 7499)							
Legislazione vigente	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	140.000	140.000	140.000	-	2016	
	cs	140.000	140.000	140.000	-		
Legge di Stabilità	cp	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**-**		
	cs	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**-**		
TOTALE MISSIONE	cp	**246.000**	**226.000**	**246.000**	**566.000**		
	cs	**246.000**	**226.000**	**246.000**	**566.000**		

seque: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
L'Italia in Europa e nel mondo							
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE							
ECONOMIA E FINANZE							
LEGGE N. 183 Del 1987: COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE ED ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI.							
- ART. 5: FONDO DESTINATO AL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(3.1 - CAP. 7493)							
Legislazione vigente	cp	5.500.000	5.500.000	-	-	2015	3
	cs	5.500.000	5.500.000	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	4.500.000	19.000.000	2020	
	cs	-	-	4.500.000	19.000.000		
Rimodulazione	cp	-500.000	-500.000	-	1.000.000	2017	
	cs	-500.000	-500.000	-	1.000.000		
Legge di Stabilità	**cp**	**5.000.000**	**5.000.000**	**4.500.000**	**20.000.000**		
	cs	**5.000.000**	**5.000.000**	**4.500.000**	**20.000.000**		
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale							
ECONOMIA E FINANZE							
LEGGE DI STABILITA' N. 228 Del 2012: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2012)							
- ART. 1 COMMA 170: BANCHE E FONDI							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(3.2 - CAP. 7175)							
Legislazione vigente	cp	295.000	295.000	295.000	6.490.000	2022	
	cs	295.000	295.000	295.000	6.490.000		
Legge di Stabilità	**cp**	**295.000**	**295.000**	**295.000**	**6.490.000**		
	cs	**295.000**	**295.000**	**295.000**	**6.490.000**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
DECRETO LEGGE N. 76 Del 2013: PRIMI INTERVENTI URGENTI PER LA PROMOZIONE DELL' OCCUPAZIONE, IN PARTICOLARE GIOVANILE, DELLA COESIONE SOCIALE, NONCHÉ IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) E ALTRE MISURE FINANZIARIE URGENTI							
- ART. 11 COMMA 5: CONTRIBUTO CHERNOBYL							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(3.2 - CAP. 7174)							
Legislazione vigente	cp	5.775	5.775	5.775	5.775	2017	
	cs	5.775	5.775	5.775	5.775		
Legge di Stabilità	cp	5.775	5.775	5.775	5.775		
	cs	5.775	5.775	5.775	5.775		
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale							
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							
LEGGE N. 7 Del 2009: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO DI AMICIZIA, PARTENARIATO E COOPERAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA GRANDE GIAMAHIRIA ARABA LIBICA POPOLARE SOCIALISTA, FATTO A BENGASI IL 30 AGOSTO 2008							
- ART. 5 COMMA 1 PUNTO C: TRATTATO DI AMICIZIA PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE TRA LA REP. ITALIANA E LA GRANDE JAMAIRIA LIBICA							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(8.2 - CAP. 7800)							
Legislazione vigente	cp	15.200	5.300	3.300	2.350.500	2028	3
	cs	15.200	5.300	3.300	2.350.500		
Legge di Stabilità	cp	15.200	5.300	3.300	2.350.500		
	cs	15.200	5.300	3.300	2.350.500		
TOTALE MISSIONE	cp	5.315.975	5.306.075	4.804.075	28.846.275		
	cs	5.315.975	5.306.075	4.804.075	28.846.275		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Giustizia							
Amministrazione penitenziaria							
GIUSTIZIA							
LEGGE FINANZIARIA N. 191 Del 2009: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2010)							
- ART. 2 COMMA 219: EMERGENZA CARCERI							
(Set.17) EDILIZIA: PENITENZIARIA, GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO, SCOLASTICA							
(1.1 - CAP. 7300)							
Legislazione vigente	cp	5.231	-	-	-	2014	
	cs	5.231	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	5.231	-	-	-		
	cs	5.231	-	-	-		
TOTALE MISSIONE	cp	5.231	-	-	-		
	cs	5.231	-	-	-		
Ordine pubblico e sicurezza							
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica							
ECONOMIA E FINANZE							
LEGGE FINANZIARIA N. 266 Del 2005: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005)							
- ART. 1 COMMA 93: CONTRIBUTO QUINDICENNALE PER L'AMMORTAMENTO DELLA FLOTTA E IL MIGLIORAMENTO DELLE COMUNICAZIONI, NONCHE' PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA.							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(5.1 - CAPP. 7833, 7834)							
Legislazione vigente	cp	14.380	14.380	14.380	100.660	2023	3
	cs	14.380	14.380	14.380	100.660		
Legge di Stabilità	cp	14.380	14.380	14.380	100.660		
	cs	14.380	14.380	14.380	100.660		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste							
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							
DECRETO LEGGE N. 135 Del 2009: ATTUAZIONE DI OBBLIGHI COMUNITARI E PER L'ESECUZIONE DI SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE							
- ART. 3/bis COMMA 2: RECEPIMENTO DIRETTIVA 2009/17/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO							
(Set.11)INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(4.1 - CAP. 7853)							
Legislazione vigente	cp	10.705	10.666	10.667	68.084	2023	
	cs	10.705	10.666	10.667	68.084		
Legge di Stabilità	cp	**10.705**	**10.666**	**10.667**	**68.084**		
	cs	**10.705**	**10.666**	**10.667**	**68.084**		
DECRETO LEGGE N. 43 Del 2013: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'AREA INDUSTRIALE DI PIOMBINO, DI CONTRASTO AD EMERGENZE AMBIENTALI, IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DEL MAGGIO 2012 E PER ACCELERARE LA RICOSTRUZIONE IN ABRUZZO E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER EXPO 2015.							
- ART. 5/quater COMMA 1 PUNTO 1: RIPRISTINO DELL'EFFICIENZA, DELL'OPERATIVITA' E DELLA SICUREZZA DEL PORTO DI GENOVA A SEGUITO DEL SINISTRO DEL 7 MAGGIO 2013							
(Set.1)INFRASTRUTTURE PORTUALI E DELLE CAPITANERIE DI PORTO							
(4.1 - CAP. 7858)							
Legislazione vigente	cp	3.000	--	--	--	2014	
	cs	3.000	--	--	--		
Legge di Stabilità	cp	**3.000**	**--**	**--**	**--**		
	cs	**3.000**	**--**	**--**	**--**		
TOTALE MISSIONE	cp	28.085	25.046	25.047	168.744		
	cs	28.085	25.046	25.047	168.744		

Pag. 6

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Soccorso civile							
Protezione civile							
ECONOMIA E FINANZE							
DECRETO LEGGE N. 6 Del 1998: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 61 DEL 1998: ULTERIORI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA E DI ALTRE ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI							
- ART. 21 COMMA 1: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E ALLA PROVINCIA DI CROTONE							
(Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI							
(6.2 - CAP. 7443/P)							
Legislazione vigente	cp	18.076	18.076	18.076	18.076	2017	3
	cs	18.076	18.076	18.076	18.076		
Legge di Stabilità	cp	**18.076**	18.076	**18.076**	**18.076**		
	cs	**18.076**	18.076	**18.076**	**18.076**		
DECRETO LEGGE N. 132 Del 1999: INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE.							
- ART. 4 COMMA 1: CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE REGIONI BASILICATA, CALABRIA E CAMPANIA COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI							
(Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI							
(6.2 - CAP. 7443/P)							
Legislazione vigente	cp	24.273	24.273	24.273	72.819	2019	3
	cs	24.273	24.273	24.273	72.819		
Legge di Stabilità	cp	**24.273**	**24.273**	**24.273**	**72.819**		
	cs	**24.273**	**24.273**	**24.273**	**72.819**		
- ART. 4 COMMA 2: CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI MONUMENTALI PRIVATI.							
(Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI							
(6.2 - CAP. 7443/P)							
Legislazione vigente	cp	1.549	1.549	1.549	4.647	2019	3
	cs	1.549	1.549	1.549	4.647		
Legge di Stabilità	cp	1.549	1.549	**1.549**	**4.647**		
	cs	1.549	1.549	**1.549**	**4.647**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
- ART. 7 COMMA 1: CONTRIBUTI A FAVORE DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, FRIULI-VENEZIA GIULIA, LIGURIA E TOSCANA COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI.							
(Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI							
(6.2 - CAP. 7443/P)							
Legislazione vigente	cp	17.043	17.043	17.043	51.129	2019	3
	cs	17.043	17.043	17.043	51.129		
Legge di Stabilità	cp	**17.043**	**17.043**	**17.043**	**51.129**		
	cs	**17.043**	**17.043**	**17.043**	**51.129**		
LEGGE FINANZIARIA N. 311 Del 2004: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005).							
- ART. 1 COMMA 203: PROSECUZIONE INTERVENTI NEI TERRITORI COLPITI DA CALAMITA' NATURALI							
(Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI							
(6.2 - CAP. 7443/P)							
Legislazione vigente	cp	58.500	58.500	58.500	175.500	2019	3
	cs	58.500	58.500	58.500	175.500		
Legge di Stabilità	cp	**58.500**	**58.500**	**58.500**	**175.500**		
	cs	**58.500**	**58.500**	**58.500**	**175.500**		
DECRETO LEGGE N. 35 Del 2005: DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE							
- ART. 5 COMMA 14: RICOSTRUZIONE RICONVERSIONE BONIFICA ACCIAIERIE GENOVA-CORNIGLIANO							
(Set.19) DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE							
(6.2 - CAP. 7449/P)							
Legislazione vigente	cp	5.000	5.000	5.000	15.000	2019	3
	cs	5.000	5.000	5.000	15.000		
Legge di Stabilità	cp	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**15.000**		
	cs	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**15.000**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
DECRETO LEGGE N. 203 Del 2005: CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 248 DEL 2005: MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA							
- ART. 11/quater decies COMMA 1: GIOCHI MEDITERRANEI							
(Set.24) IMPIANTISTICA SPORTIVA							
(6.2 - CAP. 7449/P)							
Legislazione vigente	cp	2.000	2.000	2.000	10.000	2021	3
	cs	2.000	2.000	2.000	10.000		
Legge di Stabilità	cp	2.000	2.000	2.000	10.000		
	cs	2.000	2.000	2.000	10.000		
- ART. 11/quater decies COMMA 2: MONDIALI NUOTO 2009							
(Set.24) IMPIANTISTICA SPORTIVA							
(6.2 - CAP. 7449/P)							
Legislazione vigente	cp	2.000	2.000	2.000	12.000	2022	3
	cs	2.000	2.000	2.000	12.000		
Legge di Stabilità	cp	2.000	2.000	2.000	12.000		
	cs	2.000	2.000	2.000	12.000		
LEGGE FINANZIARIA N. 266 Del 2005: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005)							
- ART. 1 COMMA 100: SOMME DA ASSEGNARE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER ONERI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI NEI TERRITORI COLPITI DA CALAMITA' NATURALI							
(Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI							
(6.2 - CAP. 7443/P)							
Legislazione vigente	cp	26.000	26.000	26.000	104.000	2020	3
	cs	26.000	26.000	26.000	104.000		
Legge di Stabilità	cp	26.000	26.000	26.000	104.000		
	cs	26.000	26.000	26.000	104.000		

Pag. 9

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
LEGGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)							
- ART. 1 COMMA 1292: GRANDI EVENTI: MONDIALI DI NUOTO ROMA E GIOCHI DEL MEDITERRANEO PESCARA - PROTEZIONE CIVILE							
(Set.24) IMPIANTISTICA SPORTIVA							
(6.2 - CAP. 7449/P)							
Legislazione vigente	cp	3.000	3.000	3.000	18.000	2022	3
	cs	3.000	3.000	3.000	18.000		
Legge di Stabilità	cp	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**18.000**		
	cs	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**18.000**		
LEGGE FINANZIARIA N. 244 Del 2007: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)							
- ART. 2 COMMA 113: SOSPENSIONE PAGAMENTI MARCHE E UMBRIA (REGOLAZIONE CONTABILE)							
(Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI							
(6.2 - CAP. 7443/P)							
Legislazione vigente	cp	22.600	22.600	22.600	108.800	2024	3
	cs	22.600	22.600	22.600	108.800		
Legge di Stabilità	cp	**22.600**	**22.600**	**22.600**	**108.800**		
	cs	**22.600**	**22.600**	**22.600**	**108.800**		
- ART. 2 COMMA 115: SOSPENSIONE PAGAMENTI MARCHE E UMBRIA (REGOLAZIONE CONTABILE)							
(Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI							
(6.2 - CAP. 7444)							
Legislazione vigente	cp	5.000	5.000	5.000	5.000	2017	3
	cs	5.000	5.000	5.000	5.000		
Legge di Stabilità	cp	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**		
	cs	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**		
- ART. 2 COMMA 257: SISMA MOLISE E PUGLIA							
(Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI							
(6.2 - CAP. 7443/P)							
Legislazione vigente	cp	10.000	10.000	10.000	65.000	2022	3
	cs	10.000	10.000	10.000	65.000		
Legge di Stabilità	cp	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**65.000**		
	cs	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**65.000**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
- ART. 2 COMMA 263: GIOCHI DEL MEDITERRANEO PESCARA 2009.							
(Set.24) IMPIANTISTICA SPORTIVA							
(6.2 - CAP. 7449/P)							
Legislazione vigente	cp	700	700	700	4.200	2022	3
	cs	700	700	700	4.200		
Legge di Stabilità	cp	**700**	**700**	**700**	**4.200**		
	cs	**700**	**700**	**700**	**4.200**		
- ART. 2 COMMA 271: CAMPIONATI NUOTO ROMA 2009							
(Set.24) IMPIANTISTICA SPORTIVA							
(6.2 - CAP. 7449/P)							
Legislazione vigente	cp	400	400	400	2.000	2021	3
	cs	400	400	400	2.000		
Legge di Stabilità	cp	**400**	**400**	**400**	**2.000**		
	cs	**400**	**400**	**400**	**2.000**		
DECRETO LEGGE N. 39 Del 2009: INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DELLA REGIONE ABRUZZO							
- ART. 11 COMMA 1: FONDO RISCHIO SISMICO							
(Set.19) DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE							
(6.2 - CAP. 7459)							
Legislazione vigente	cp	195.600	145.100	44.000	-	2016	3
	cs	195.600	145.100	44.000	-		
Legge di Stabilità	cp	**195.600**	**145.100**	**44.000**	-		
	cs	**195.600**	**145.100**	**44.000**	-		
TOTALE MISSIONE	cp	**391.741**	**341.241**	**240.141**	**666.171**		
	cs	**391.741**	**341.241**	**240.141**	**666.171**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
DECRETO LEGGE N. 321 Del 1996: DISPOSIZIONI URGENTI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE							
- ART. 5 COMMA 2 PUNTO A: SVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(1.1 - CAP. 7420/P)							
Legislazione vigente	cp	40.000	40.000	40.000	440.000	2027	3
	cs	40.000	40.000	40.000	440.000		
Legge di Stabilità	**cp**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**440.000**		
	cs	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**440.000**		
- ART. 5 COMMA 2 PUNTO B: SVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(1.1 - CAP. 7420/P)							
Legislazione vigente	cp	40.000	40.000	40.000	480.000	2028	3
	cs	40.000	40.000	40.000	480.000		
Legge di Stabilità	**cp**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**480.000**		
	cs	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**480.000**		
- ART. 5 COMMA 2 PUNTO C: SVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(1.1 - CAP. 7420/P)							
Legislazione vigente	cp	-	40.000	40.000	520.000	2029	3
	cs	-	40.000	40.000	520.000		
Legge di Stabilità	**cp**	**-**	**40.000**	**40.000**	**520.000**		
	cs	**-**	**40.000**	**40.000**	**520.000**		

seque: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
LEGGE FINANZIARIA N. 266 Del 2005: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005)							
- ART. 1 COMMA 95 PUNTO 3: CONTRIBUTO PER IL PROSEGUIMENTO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO PER L'ACQUISIZIONE DELLE UNITA' NAVALI FREMM							
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI							
(1.1 - CAP. 7485)							
Legislazione vigente	cp	636.000	643.000	371.000	1.338.000	2022	3
	cs	636.000	643.000	371.000	1.338.000		
Rimodulazione	cp	149.000	135.000	155.000	-439.000		
	cs	149.000	135.000	155.000	-439.000		
Legge di Stabilità	cp	785.000	778.000	526.000	899.000		
	cs	785.000	778.000	526.000	899.000		
LEGGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)							
- ART. 1 COMMA 883 PUNTO A: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA							
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI							
(1.1 - CAP. 7421/P)							
Legislazione vigente	cp	40.000	40.000	40.000	200.000	2021	3
	cs	40.000	40.000	40.000	200.000		
Rimodulazione	cp	2.860	2.860	1.430	-7.150		
	cs	2.860	2.860	1.430	-7.150		
Legge di Stabilità	cp	42.860	42.860	41.430	192.850		
	cs	42.860	42.860	41.430	192.850		
- ART. 1 COMMA 883 PUNTO B: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA							
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI							
(1.1 - CAP. 7421/P)							
Legislazione vigente	cp	40.000	40.000	40.000	240.000	2022	3
	cs	40.000	40.000	40.000	240.000		
Rimodulazione	cp	684	456	228	-1.368		
	cs	684	456	228	-1.368		
Legge di Stabilità	cp	40.684	40.456	40.228	238.632		
	cs	40.684	40.456	40.228	238.632		

seque: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
- ART. 1 COMMA 883 PUNTO C: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA							
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI							
(1.1 - CAP. 7421/P)							
Legislazione vigente	cp	40.000	40.000	40.000	280.000	2023	3
	cs	40.000	40.000	40.000	280.000		
Rimodulazione	cp	3.912	1.956	978	-6.846		
	cs	3.912	1.956	978	-6.846		
Legge di Stabilità	cp	**43.912**	**41.956**	**40.978**	**273.154**		
	cs	**43.912**	**41.956**	**40.978**	**273.154**		
- ART. 1 COMMA 884 PUNTO A: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA							
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI							
(1.1 - CAP. 7421/P)							
Legislazione vigente	cp	876	876	876	4.380	2021	3
	cs	876	876	876	4.380		
Legge di Stabilità	cp	**876**	**876**	**876**	**4.380**		
	cs	**876**	**876**	**876**	**4.380**		
- ART. 1 COMMA 884 PUNTO B: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA							
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI							
(1.1 - CAP. 7421/P)							
Legislazione vigente	cp	11.233	11.233	11.233	67.396	2022	3
	cs	11.233	11.233	11.233	67.396		
Legge di Stabilità	cp	**11.233**	**11.233**	**11.233**	**67.396**		
	cs	**11.233**	**11.233**	**11.233**	**67.396**		
LEGGE FINANZIARIA N. 244 Del 2007: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)							
- ART. 2 COMMA 179 PUNTO A: PROGRAMMI EUROPEI AEREONAUTICI							
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI							
(1.1 - CAP. 7421/P)							
Legislazione vigente	cp	20.000	20.000	20.000	120.000	2022	3
	cs	20.000	20.000	20.000	120.000		
Legge di Stabilità	cp	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**120.000**		
	cs	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**120.000**		

seque: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
- ART. 2 COMMA 179 PUNTO B: PROGRAMMI EUROPEI AEREONAUTICI							
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI							
(1.1 - CAP. 7421/P)							
Legislazione vigente	cp	25.000	25.000	25.000	175.000	2023	3
	cs	25.000	25.000	25.000	175.000		
Legge di Stabilità	**cp**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**175.000**		
	cs	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**175.000**		
- ART. 2 COMMA 179 PUNTO C: PROGRAMMI EUROPEI AEREONAUTICI							
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI							
(1.1 - CAP. 7421/P)							
Legislazione vigente	cp	25.000	25.000	25.000	200.000	2024	3
	cs	25.000	25.000	25.000	200.000		
Legge di Stabilità	**cp**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**200.000**		
	cs	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**200.000**		
- ART. 2 COMMA 180: INTERVENTI SETTORE AEREONAUTICO							
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI							
(1.1 - CAP. 7421/P)							
Legislazione vigente	cp	1.004.000	1.025.000	857.000	2.789.000	2021	3
	cs	1.004.000	1.025.000	857.000	2.789.000		
Riduzione	cp	-	-100.000	-100.000	-	2016	
	cs	-	-100.000	-100.000	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**1.004.000**	**925.000**	**757.000**	**2.789.000**		
	cs	**1.004.000**	**925.000**	**757.000**	**2.789.000**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
LEGGE DI STABILITA' N. 220 Del 2010: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITÀ 2011)							
- ART. 1 COMMA 57: INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA RICERCA AEROSPAZIALE ED ELETTRONICA							
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI							
(1.1 - CAP. 7421/P)							
Legislazione vigente	cp	32.361	32.361	32.361	205.835	2023	3
	cs	32.361	32.361	32.361	205.835		
Rimodulazione	cp	11.319	6.280	3.140	-20.739		
	cs	11.319	6.280	3.140	-20.739		
Legge di Stabilità	cp	**43.680**	**38.641**	**35.501**	**185.096**		
	cs	**43.680**	**38.641**	**35.501**	**185.096**		
DECRETO LEGGE N. 215 Del 2011: PROROGA DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA, INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO AI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER IL CONSOLIDAMENTO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE, NONCHE' DISPOSIZIONI URGENTI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA							
- ART. 5 COMMA 4: FINANZIAMENTO DELLO SVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO							
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI							
(1.1 - CAP. 7420/P)							
Legislazione vigente	cp	25.000	25.000	25.000	250.000	2018	3
	cs	25.000	25.000	25.000	250.000		
Legge di Stabilità	cp	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**250.000**		
	cs	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**250.000**		
DECRETO LEGGE N. 83 Del 2012: MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE							
- ART. 17/undecies COMMA 1: FONDO PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI							
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI							
(1.1 - CAP. 7322)							
Legislazione vigente	cp	34.444	44.744	-	-	2015	
	cs	34.444	44.744	-	-		
Legge di Stabilità	cp	**34.444**	**44.744**	-	-		
	cs	**34.444**	**44.744**	-	-		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione							
SVILUPPO ECONOMICO							
DECRETO LEGGE N. 201 Del 2011: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA, L'EQUITA' ED IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI.							
- ART. 3 COMMA 4: DOTAZIONE/INCREMENTO FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE							
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI							
(1.3 - CAP. 7342)							
Legislazione vigente	cp	388.959	-	-	-	2014	
	cs	388.959	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	280.000	750.000	750.000	-	2016	
	cs	280.000	750.000	750.000	-		
Legge di Stabilità	cp	**668.959**	**750.000**	**750.000**	-		
	cs	**668.959**	**750.000**	**750.000**	-		
DECRETO LEGGE N. 69 Del 2013: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA							
- ART. 2 COMMA 1: CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO PER L'ACQUISTO DI MACCHINARI IMPIANTI E ATTREZZATURE AD USO PRODUTTIVO A FAVORE DELLE PMI							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(1.3 - CAP. 7489)							
Legislazione vigente	cp	7.500	21.000	35.000	128.000	2021	3
	cs	7.500	21.000	35.000	128.000		
Legge di Stabilità	cp	**7.500**	**21.000**	**35.000**	**128.000**		
	cs	**7.500**	**21.000**	**35.000**	**128.000**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno							
ECONOMIA E FINANZE							
LEGGE FINANZIARIA N. 244 Del 2007: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)							
- ART. 2 COMMA 373: CANCELLAZIONE DEBITO PAESI POVERI							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(8.2 - CAP. 7182)							
Legislazione vigente	cp	50.000	50.000	50.000	1.650.000	2049	3
	cs	50.000	50.000	50.000	1.650.000		
Legge di Stabilità	**cp**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**1.650.000**		
	cs	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**1.650.000**		
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'							
ECONOMIA E FINANZE							
LEGGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)							
- ART. 1 COMMA 272: CREDITO D'IMPOSTA PER NUOVI INVESTIMENTI NELLE AREE SVANTAGGIATE							
(Set.4) INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE							
(8.3 - CAP. 7809)							
Legislazione vigente	cp	658.706	-	-	-	2014	3
	cs	658.706	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**658.706**	**-**	**-**	**-**		
	cs	**658.706**	**-**	**-**	**-**		
DECRETO LEGGE N. 95 Del 2012: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA CON INVARIANZA DEI SERVIZI AI CITTADINI							
- ART. 3/bis COMMA 6: CREDITO IMPOSTA SISMA EMILIA							
(Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI							
(8.3 - CAP. 7810)							
Legislazione vigente	cp	450.000	431.200	431.200	3.880.800	2025	
	cs	450.000	431.200	431.200	3.880.800		
Legge di Stabilità	**cp**	**450.000**	**431.200**	**431.200**	**3.880.800**		
	cs	**450.000**	**431.200**	**431.200**	**3.880.800**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
TOTALE MISSIONE	cp	4.066.854	3.440.966	2.984.446	13.083.308		
	cs	4.066.854	3.440.966	2.984.446	13.083.308		
Diritto alla mobilita'							
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale							
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							
DECRETO LEGGE N. 83 Del 2012: MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE							
- ART. 17/septies COMMA 8: FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL PIANO NAZIONALE INFRASTRUTTURALE PER LA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(2.1 - CAP. 7119)							
Legislazione vigente	cp	14.810	14.915	-	-	2015	
	cs	14.810	14.915	-	-		
Legge di Stabilità	cp	14.810	14.915	-	-		
	cs	14.810	14.915	-	-		
Autotrasporto ed intermodalita'							
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							
LEGGE FINANZIARIA N. 244 Del 2007: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)							
- ART. 2 COMMA 244: COMPLETAMENTO RETE IMMATERIALE INTERPORTI							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(2.4 - CAP. 7305)							
Legislazione vigente	cp	987	-	-	-	2014	
	cs	987	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	987	-	-	-		
	cs	987	-	-	-		

Pag. 20

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale							
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							
DECRETO LEGGE N. 98 Del 2011: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA							
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 8: REALIZZAZIONE METROPOLITANA LEGGERA AUTOMATICA METROBUS DI BRESCIA. 1° LOTTO FUNZIONALE PREALPINO - S. EUFEMIA. ULTERIORI OPERE DI COMPLETAMENTO 1^ E 2^ TRANCHE							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(2.7 - CAP. 7422)							
Legislazione vigente	cp	10.000	5.800	30.800	-	2016	
	cs	10.000	5.800	30.800	-		
Legge di Stabilità	cp	10.000	5.800	30.800	-		
	cs	10.000	5.800	30.800	-		
Sostegno allo sviluppo del trasporto							
ECONOMIA E FINANZE							
LEGGE FINANZIARIA N. 266 Del 2005: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005)							
- ART. 1 COMMA 86: CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI ALLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A.							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(9.1 - CAP. 7122)							
Legislazione vigente	cp	1.675.887	-	-	-	2014	3
	cs	1.675.887	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	100.000	300.000	100.000	300.000	2019	
	cs	100.000	300.000	100.000	300.000		
Legge di Stabilità	cp	1.775.887	300.000	100.000	300.000		
	cs	1.775.887	300.000	100.000	300.000		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
LEGGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)							
- ART. 1 COMMA 964: ALTA VELOCITA'							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(9.1 - CAP. 7124/P)							
Legislazione vigente	cp	400.000	400.000	400.000	2.000.000	2021	3
	cs	400.000	400.000	400.000	2.000.000		
Legge di Stabilità	**cp**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**2.000.000**		
	cs	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**2.000.000**		
- ART. 1 COMMA 975: ALTA VELOCITA'							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(9.1 - CAP. 7124/P)							
Legislazione vigente	cp	100.000	100.000	100.000	400.000	2020	3
	cs	100.000	100.000	100.000	400.000		
Legge di Stabilità	**cp**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**400.000**		
	cs	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**400.000**		
- ART. 1 COMMA 975 PUNTO 1: ALTA VELOCITA'							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(9.1 - CAP. 7124/P)							
Legislazione vigente	cp	100.000	100.000	100.000	500.000	2021	3
	cs	100.000	100.000	100.000	500.000		
Legge di Stabilità	**cp**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**500.000**		
	cs	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**500.000**		
DECRETO LEGGE N. 98 Del 2011: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA							
- ART. 32 COMMA 1: FONDO PER LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E STRADALI							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(9.1 - CAP. 7372)							
Legislazione vigente	cp	103.067	183.375	120.000	-	2016	
	cs	103.067	183.375	120.000	-		
Rifinanziamento	cp	50.000	-	-	-		
	cs	50.000	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**153.067**	**183.375**	**120.000**	**-**		
	cs	**153.067**	**183.375**	**120.000**	**-**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
LEGGE DI STABILITA' N. 228 Del 2012: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2012)							
- ART. 1 COMMA 186: REALIZZAZIONE PIATTAFORMA D'ALTURA DAVANTI AL PORTO DI VENEZIA							
(Set.1) INFRASTRUTTURE PORTUALI E DELLE CAPITANERIE DI PORTO							
(2.6 - CAP. 7270)							
Legislazione vigente	cp	-	94.872	-	-	2015	
	cs	-	94.872	-	-		
Legge di Stabilità	cp	-	**94.872**	-	-		
	cs	-	**94.872**	-	-		
DECRETO LEGGE N. 43 Del 2013: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'AREA INDUSTRIALE DI PIOMBINO, DI CONTRASTO AD EMERGENZE AMBIENTALI, IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DEL MAGGIO 2012 E PER ACCELERARE LA RICOSTRUZIONE IN ABRUZZO E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER EXPO 2015.							
- ART. 5/quater COMMA 1: INTERVENTI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ED AL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA'AREA DEL MOLO COLPITA DAL SINISTRO DEL 7 MAGGIO 2013							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(2.6 - CAP. 7256)							
Legislazione vigente	cp	500	-	-	-	2014	
	cs	500	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	500	-	-	-		
	cs	500	-	-	-		
TOTALE MISSIONE	cp	2.605.251	1.268.894	1.019.740	4.160.000		
	cs	2.605.251	1.268.894	1.019.740	4.160.000		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
DECRETO LEGGE N. 112 Del 2008: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 133 DEL 2008, DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITA', LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA E LA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA							
- ART. 14 COMMA 1: SPESE PER OPERE E ATTIVITA' DELL'EXPO MILANO 2015							
(Set.17)EDILIZIA: PENITENZIARIA, GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO, SCOLASTICA							
(1.7 - CAP. 7695)							
Legislazione vigente	cp	449.378	119.689	-	-	2015	3
	cs	449.378	119.689	-	-		
Legge di Stabilità	cp	**449.378**	**119.689**	-	-		
	cs	**449.378**	**119.689**	-	-		
DECRETO LEGGE N. 185 Del 2008: MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO A FAMIGLIE, LAVORO, OCCUPAZIONE E IMPRESA E PER RIDISEGNARE IN FUNZIONE ANTI-CRISI IL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE							
- ART. 21 COMMA 1 PUNTO A: OPERE STRATEGICHE							
(Set.27)INTERVENTI DIVERSI							
(1.7 - CAP. 7060/P)							
Legislazione vigente	cp	58.200	58.200	58.200	407.400	2023	3
	cs	58.200	58.200	58.200	407.400		
Legge di Stabilità	cp	**58.200**	**58.200**	**58.200**	**407.400**		
	cs	**58.200**	**58.200**	**58.200**	**407.400**		
- ART. 21 COMMA 1 PUNTO B: OPERE STRATEGICHE							
(Set.27)INTERVENTI DIVERSI							
(1.7 - CAP. 7060/P)							
Legislazione vigente	cp	145.500	145.500	145.500	1.164.000	2024	3
	cs	145.500	145.500	145.500	1.164.000		
Legge di Stabilità	cp	**145.500**	**145.500**	**145.500**	**1.164.000**		
	cs	**145.500**	**145.500**	**145.500**	**1.164.000**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
DECRETO LEGGE N. 98 Del 2011: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA							
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 2: ASSEGNAZIONE DI RISORSE ALLE PICCOLE E MEDIE OPERE NEL MEZZOGIORNO							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(1.7 - CAP. 7174)							
Legislazione vigente	cp	29.562	23.167	-	-	2015	
	cs	29.562	23.167	-	-		
Legge di Stabilità	cp	**29.562**	**23.167**	-	-		
	cs	**29.562**	**23.167**	-	-		
- ART. 32 COMMA 6: FONDO PER LA RIPARTIZIONE DELLE QUOTE ANNUALI DI LIMITI DI IMPEGNO E DI CONTRIBUTI PLURIENNALI REVOCATI							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(1.7 - CAP. 7685)							
Legislazione vigente	cp	18.025	18.025	18.025	102.819	2024	
	cs	18.025	18.025	18.025	102.819		
Legge di Stabilità	cp	**18.025**	**18.025**	**18.025**	**102.819**		
	cs	**18.025**	**18.025**	**18.025**	**102.819**		
LEGGE DI STABILITA' N. 228 Del 2012: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2012)							
- ART. 1 COMMA 184: PROSECUZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA MOSE							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(1.7 - CAP. 7200)							
Legislazione vigente	cp	298.677	291.864	386.736	-	2016	
	cs	298.677	291.864	386.736	-		
Legge di Stabilità	cp	**298.677**	**291.864**	**386.736**	-		
	cs	**298.677**	**291.864**	**386.736**	-		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
DECRETO LEGGE N. 69 Del 2013: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA							
- ART. 18 COMMA 9: SOMME DA ASSEGNARE PER IL PROGRAMMA 6.000 CAMPANILI							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(1.7 - CAP. 7543)							
Legislazione vigente	cp	100.000	-	-	-	2014	
	cs	100.000	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	50.000	-	-	-	2014	
	cs	50.000	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	**150.000**	-	-	-		
	cs	**150.000**	-	-	-		
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali							
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							
LEGGE N. 662 Del 1996: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA							
- ART. 2 COMMA 86: COMPLETAMENTO DEL RADDOPPIO DELL'AUTOSTRADA A6 TORINO-SAVONA.							
(Set.16) INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE							
(1.2 - CAP. 7483)							
Legislazione vigente	cp	10.330	10.330	10.330	-	2016	3
	cs	10.330	10.330	10.330	-		
Legge di Stabilità	cp	**10.330**	**10.330**	**10.330**	-		
	cs	**10.330**	**10.330**	**10.330**	-		
- ART. 2 COMMA 87: AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI VALICO FIRENZE-BOLOGNA.							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(1.2 - CAP. 7484)							
Legislazione vigente	cp	10.330	10.330	10.330	-	2016	
	cs	10.330	10.330	10.330	-		
Legge di Stabilità	cp	**10.330**	**10.330**	**10.330**	-		
	cs	**10.330**	**10.330**	**10.330**	-		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
DECRETO LEGGE N. 67 Del 1997: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 135 DEL 1997: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE.							
- ART. 19/bis COMMA 1 PUNTO 1: REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO TRATTE AUTOSTRADALI							
(Set.16) INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE							
(1.2 - CAP. 7485)							
Legislazione vigente	cp	51.646	51.646	51.646	51.646	2017	3
	cs	51.646	51.646	51.646	51.646		
Legge di Stabilità	cp	51.646	51.646	51.646	51.646		
	cs	51.646	51.646	51.646	51.646		
LEGGE FINANZIARIA N. 311 Del 2004: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005).							
- ART. 1 COMMA 452: INTERVENTI STRUTTURALI VIABILITA' ITALIA - FRANCIA							
(Set.16) INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE							
(1.2 - CAP. 7481)							
Legislazione vigente	cp	5.000	5.000	5.000	-	2016	3
	cs	5.000	5.000	5.000	-		
Legge di Stabilità	cp	5.000	5.000	5.000	-		
	cs	5.000	5.000	5.000	-		
DECRETO LEGGE N. 98 Del 2011: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA							
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 1: FONDO PER LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E STRADALI E RELATIVO AD OPERE DI INTERESSE STRATEGICO							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(1.2 - CAP. 7514)							
Legislazione vigente	cp	154.103	13.448	69.125	-	2016	
	cs	154.103	13.448	69.125	-		
Legge di Stabilità	cp	154.103	13.448	69.125	-		
	cs	154.103	13.448	69.125	-		

Pag. 32

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 11: MEGALOTTO 2 DELLA STRADA STATALE N. 106 IONICA							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(1.2 - CAP. 7155)							
Legislazione vigente	cp	-	3.000	23.000	-	2016	
	cs	-	3.000	23.000	-		
Legge di Stabilità	cp	-	3.000	23.000	-		
	cs	-	3.000	23.000	-		
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 12: OPERE E MISURE COMPENSATIVE DELL'IMPATTO TERRITORIALE E SOCIALE CORRELATE ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PILOTA NEI TERITORI INTERESSATI DAL NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO-LIONE							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(1.2 - CAP. 7532/P)							
Legislazione vigente	cp	-	-	8.000	-	2016	
	cs	-	-	8.000	-		
Legge di Stabilità	cp	-	-	8.000	-		
	cs	-	-	8.000	-		
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 3: RFI - AV/AC MILANO-VERONA: TRATTA TREVIGLIO BRESCIA - SECONDO LOTTO							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(1.2 - CAP. 7515)							
Legislazione vigente	cp	181.316	175.309	175.215	-	2016	
	cs	181.316	175.309	175.215	-		
Rifinanziamento	cp	9.000	10.000	10.000	-		
	cs	9.000	10.000	10.000	-		
Legge di Stabilità	cp	190.316	185.309	185.215	-		
	cs	190.316	185.309	185.215	-		
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 4: ASSEGNAZIONE DI RISORSE A FAVORE DI RFI PER LA LINEA AV/AC MILANO GENOVA: TERZO VALICO DEI GIOVI - II LOTTO							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(1.2 - CAP. 7518)							
Legislazione vigente	cp	8.083	397	38.289	-	2016	
	cs	8.083	397	38.289	-		
Legge di Stabilità	cp	8.083	397	38.289	-		
	cs	8.083	397	38.289	-		

Pag. 33

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 5: ACCESSIBILITA' ALLA VALTELLLINA: SS 38 I° LOTTO - VARIANTE DI MORBEGNO II° STRALCIO DALLO SVINCOLO DI CORSIO ALLO SVINCOLO DEL TARTANO							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(1.2 - CAP. 7519)							
Legislazione vigente	cp	19.708	3.927	4.774	-	2016	
	cs	19.708	3.927	4.774	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**19.708**	**3.927**	**4.774**	**-**		
	cs	**19.708**	**3.927**	**4.774**	**-**		
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 6: NODO DI TORINO E ACCESSIBILITA' FERROVIARIA: OPERE DI PRIMA FASE - STAZIONE DI REBAUDENGO							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(1.2 - CAP. 7520)							
Legislazione vigente	cp	2.956	11.433	-	-	2015	
	cs	2.956	11.433	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**2.956**	**11.433**	**-**	**-**		
	cs	**2.956**	**11.433**	**-**	**-**		
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 7: REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO ASSE STRADALE LIONI-GOTTAMINARDA, TRATTO SVINCOLO DI FRIGENTO-SVINCOLO DI SAN TEODORO							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(1.2 - CAP. 7529)							
Legislazione vigente	cp	14.781	23.819	9.548	-	2016	
	cs	14.781	23.819	9.548	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**14.781**	**23.819**	**9.548**	**-**		
	cs	**14.781**	**23.819**	**9.548**	**-**		
LEGGE DI STABILITA' N. 228 Del 2012: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2012)							
- ART. 1 COMMA 181: MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(1.2 - CAP. 7380)							
Legislazione vigente	cp	14.950	14.980	-	-	2015	
	cs	14.950	14.980	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**14.950**	**14.980**	**-**	**-**		
	cs	**14.950**	**14.980**	**-**	**-**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
- ART. 1 COMMA 208: NUOVA LINEA FERROVIARIA TORINO-LIONE							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(1.2 - CAP. 7532/P)							
Legislazione vigente	cp	35	392.713	540	1.724.020	2029	
	cs	35	392.713	540	1.724.020		
Rifinanziamento	cp	-	-	140.000	400.000	2019	
	cs	-	-	140.000	400.000		
Legge di Stabilità	**cp**	**35**	**392.713**	**140.540**	**2.124.020**		
	cs	**35**	**392.713**	**140.540**	**2.124.020**		
- ART. 1 COMMA 212: SOMME DA ASSEGNARE ALLA REGIONE PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASSE AUTOSTRADALE "PEDEMONTANA PIEMONTESE"							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(1.2 - CAP. 7504)							
Legislazione vigente	cp	-	79.892	-	-	2015	
	cs	-	79.892	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**-**	**79.892**	**-**	**-**		
	cs	**-**	**79.892**	**-**	**-**		
DECRETO LEGGE N. 69 Del 2013: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA							
- ART. 18 COMMA 1: CONTINUITA' DEI CANTIERI E PERFEZIONAMENTO DEGLI ATTI CONTRATTUALI FINALIZZATI ALL'AVVIO DEI LAVORI							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(1.2 - CAP. 7536)							
Legislazione vigente	cp	-	70.000	85.500	-	2016	
	cs	-	70.000	85.500	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**-**	**70.000**	**85.500**	**-**		
	cs	**-**	**70.000**	**85.500**	**-**		
- ART. 18 COMMA 2 PUNTO 1: REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE ESTERNA EST DI MILANO							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(1.2 - CAP. 7537)							
Legislazione vigente	cp	70.000	120.000	70.000	-	2016	
	cs	70.000	120.000	70.000	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**70.000**	**120.000**	**70.000**	**-**		
	cs	**70.000**	**120.000**	**70.000**	**-**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
- ART. 18 COMMA 2 PUNTO 2: SOMME DA ASSEGNARE ALLA REGIONE VENETO PER LA PEDEMONTANA VENETA							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(1.2 - CAP. 7147)							
Legislazione vigente	cp	20.500	130.000	219.500	-	2016	
	cs	20.500	130.000	219.500	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**20.500**	**130.000**	**219.500**	-		
	cs	**20.500**	**130.000**	**219.500**	-		
- ART. 18 COMMA 2 PUNTO 3: PROGRAMMA PONTI E GALLERIE STRADALI							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(1.2 - CAP. 7538)							
Legislazione vigente	cp	156.000	131.000	-	-	2015	
	cs	156.000	131.000	-	-		
Rifinanziamento	cp	150.000	100.000	100.000	-	2016	
	cs	150.000	100.000	100.000	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**306.000**	**231.000**	**100.000**	-		
	cs	**306.000**	**231.000**	**100.000**	-		
- ART. 18 COMMA 2 PUNTO 5: SOMME DA ASSEGNARE ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA PER IL COLLEGAMENTO FERROVIARIO PIEMONTE-VALLE D'AOSTA							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(1.2 - CAP. 7540)							
Legislazione vigente	cp	50.000	201.000	70.000	-	2016	
	cs	50.000	201.000	70.000	-		
Rifinanziamento	cp	100.000	100.000	-	-		
	cs	100.000	100.000	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**150.000**	**301.000**	**70.000**	-		
	cs	**150.000**	**301.000**	**70.000**	-		
- ART. 18 COMMA 2 PUNTO 6: SOMME DA ASSEGNARE ALL'ANAS PER L'ASSE DI COLLEGAMENTO TRA LA SS 640 E LA A 19 AGRIGENTO-CALTANISSETTA							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(1.2 - CAP. 7541)							
Legislazione vigente	cp	-	-	90.000	-	2016	
	cs	-	-	90.000	-		
Legge di Stabilità	**cp**	-	-	**90.000**	-		
	cs	-	-	**90.000**	-		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
- ART. 18 COMMA 5: SOMME DA ASSEGNARE ALLA STRADA DEI PARCHI SPA							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(1.2 - CAP. 7542)						2014	
Legislazione vigente	cp	8.500	--	--	--		
	cs	8.500	--	--	--		
Legge di Stabilità	cp	8.500	--	--	--		
	cs	8.500	--	--	--		
TOTALE MISSIONE	cp	2.886.934	3.115.023	2.999.612	8.128.272		
	cs	2.886.934	3.115.023	2.999.612	8.128.272		
Ricerca e innovazione							
Ricerca scientifica e tecnologica di base							
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA							
DECRETO LEGGE N. 5 Del 2012: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E DI SVILUPPO							
- ART. 31/bis COMMA 5: FINANZIAMENTO SCUOLA GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE (GSSI)							
(Set.13) INTERVENTI NEL SETTORE DELLA RICERCA							
(3.3 - CAP. 7235)						2015	
Legislazione vigente	cp	12.000	12.000	--	--		
	cs	12.000	12.000	--	--		
Legge di Stabilità	cp	12.000	12.000	--	--		
	cs	12.000	12.000	--	--		
TOTALE MISSIONE	cp	12.000	12.000	--	--		
	cs	12.000	12.000	--	--		

Pag. 37

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'							
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI							
LEGGE N. 10 Del 2013: NORME PER LO SVILUPPO DEGLI SPAZI VERDI URBANI							
- ART. 7 COMMA 2: NORME PER LO SVILUPPO DEGLI SPAZI VERDI							
(Set.25)SISTEMAZIONE AREE URBANE							
(2.1 - CAP. 7963)							
Legislazione vigente	cp	1.000	-	-	-	2014	
	cs	1.000	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	**1.000**	**-**	**-**	**-**		
	cs	**1.000**	**-**	**-**	**-**		
TOTALE MISSIONE	cp	**1.000**	**-**	**-**	**-**		
	cs	**1.000**	**-**	**-**	**-**		
Casa e assetto urbanistico							
Edilizia abitativa e politiche territoriali							
ECONOMIA E FINANZE							
DECRETO LEGGE N. 39 Del 2009: INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DELLA REGIONE ABRUZZO							
- ART. 3 COMMA 1: SISMA ABRUZZO							
(Set.3)INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI							
(14.1 - CAP. 7817)							
Legislazione vigente	cp	292.164	227.775	175.343	1.463.664	2032	3
	cs	292.164	227.775	175.343	1.463.664		
Legge di Stabilità	cp	**292.164**	**227.775**	**175.343**	**1.463.664**		
	cs	**292.164**	**227.775**	**175.343**	**1.463.664**		
TOTALE MISSIONE	cp	**292.164**	**227.775**	**175.343**	**1.463.664**		
	cs	**292.164**	**227.775**	**175.343**	**1.463.664**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici							
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo							
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO							
DECRETO LEGGE N. 98 Del 2011: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA							
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 10: CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DEL NUOVO AUDITORIUM-TEATRO DELL'OPERA DI FIRENZE							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(1.2 - CAP. 8742)							
Legislazione vigente	cp	5.000	-	-	-	2014	
	cs	5.000	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**5.000**	**-**	**-**	**-**		
	cs	**5.000**	**-**	**-**	**-**		
Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio							
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO							
DECRETO LEGGE N. 91 Del 2013: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA, LA VALORIZZAZIONE E IL RILANCIO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO.							
- ART. 5 COMMA 1: RALIZZAZIONE PROGETTO NUOVI UFFIZI							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(1.12 - CAP. 7482)							
Legislazione vigente	cp	7.000	-	-	-	2014	
	cs	7.000	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**7.000**	**-**	**-**	**-**		
	cs	**7.000**	**-**	**-**	**-**		
- ART. 5 COMMA 2: REALIZZAZIZONE SEDE MUSEO NAZIONALE DELL'EBRAISMO E DELLA SHOAH							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(1.12 - CAP. 7483)							
Legislazione vigente	cp	3.000	-	-	-	2014	
	cs	3.000	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**3.000**	**-**	**-**	**-**		
	cs	**3.000**	**-**	**-**	**-**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Valorizzazione del patrimonio culturale							
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO							
DECRETO LEGGE N. 91 Del 2013: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA, LA VALORIZZAZIONE E IL RILANCIO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO.							
- ART. 5/quater COMMA 1: TUTELA DEL PATRIMONIO DELL'UNESCO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(1.13 - CAP. 7486)							
Legislazione vigente	cp	100	100	-	-	2015	
	cs	100	100	-	-		
Legge di Stabilità	cp	100	100	-	-		
	cs	100	100	-	-		
TOTALE MISSIONE	cp	15.100	100	-	-		
	cs	15.100	100	-	-		
Istruzione scolastica							
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica							
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA							
DECRETO LEGGE N. 104 Del 2013: MISURE URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA							
- ART. 10 COMMA 1: MUTUI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E DETRAZIONI FISCALI							
(Set.17) EDILIZIA: PENITENZIARIA, GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO, SCOLASTICA							
(1.1 - CAP. 7106)							
Legislazione vigente	cp	-	40.000	40.000	40.000	2044	
	cs	-	40.000	40.000	40.000		
Legge di Stabilità	cp	-	40.000	40.000	40.000		
	cs	-	40.000	40.000	40.000		
TOTALE MISSIONE	cp	-	40.000	40.000	40.000		
	cs	-	40.000	40.000	40.000		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Sviluppo e riequilibrio territoriale							
Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate							
SVILUPPO ECONOMICO							
LEGGE FINANZIARIA N. 289 Del 2002: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003)							
- ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE							
(Set.4) INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE							
(2.1 - CAP. 8425)							
Legislazione vigente	cp	5.433.427	8.264.794	-	-	2015	3
	cs	4.719.977	7.945.794	-	-		
Rimodulazione	cp	-400.000	-1.500.000	1.900.000	-	2016	
	cs	-400.000	-1.500.000	1.900.000	-		
Legge di Stabilità	cp	**5.033.427**	**6.764.794**	**1.900.000**	-		
	cs	**4.319.977**	**6.445.794**	**1.900.000**	-		
DECRETO LEGGE N. 39 Del 2009: INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DELLA REGIONE ABRUZZO							
- ART. 14 COMMA 1 PUNTO 1: SISMA ABRUZZO - SPESE OBBLIGATORIE CONNESSE ALLE FUNZIONI ESSENZIALI DA SVOLGERE NELLE AREE DEL CRATERE							
(Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI							
(2.1 - CAP. 8359/P)							
Legislazione vigente	cp	13.000	-	-	-	2014	
	cs	70.000	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	**13.000**	-	-	-		
	cs	**70.000**	-	-	-		
- ART. 14 COMMA 1 PUNTO 2: SISMA ABRUZZO - RISORSE PER L'EDILIZIA PRIVATA							
(Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI							
(2.1 - CAP. 8359/P)							
Legislazione vigente	cp	266.000	249.000	-	-	2015	
	cs	378.500	249.000	-	-		
Legge di Stabilità	cp	**266.000**	**249.000**	-	-		
	cs	**378.500**	**249.000**	-	-		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
- ART. 14 COMMA 1 PUNTO 4: SISMA - ABRUZZO - RISORSE PER L'EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA COMUNI FUORI DAL CRATERE							
(Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI							
(2.1 - CAP. 8359/P)							
Legislazione vigente	cp	10.000	5.000	-	-	2015	
	cs	20.000	5.000	-	-		
Legge di Stabilità	cp	10.000	5.000	-	-		
	cs	20.000	5.000	-	-		
- ART. 14 COMMA 1 PUNTO 5: SISMA - ABRUZZO SISMA - RISORSE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DI RICERCA							
(Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI							
(2.1 - CAP. 8359/P)							
Legislazione vigente	cp	33.000	27.000	-	-	2015	
	cs	33.000	27.000	-	-		
Legge di Stabilità	cp	33.000	27.000	-	-		
	cs	33.000	27.000	-	-		
- ART. 14 COMMA 1 PUNTO 6: SISMA ABRUZZO SISMA - RISORSE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DI RICERCA							
(Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI							
(2.1 - CAP. 8359/P)							
Legislazione vigente	cp	7.000	-	-	-	2014	
	cs	7.500	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	7.000	-	-	-		
	cs	7.500	-	-	-		
- ART. 14 COMMA 1 PUNTO 8: SISMA ABRUZZO - RISORSE PER GLI INTERVENTI PREVISTI DALL'OPCM N. 4013/2012							
(Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI							
(2.1 - CAP. 8359/P)							
Legislazione vigente	cp	78.127	-	-	-	2014	
	cs	78.127	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	78.127	-	-	-		
	cs	78.127	-	-	-		

Pag. 42

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
DECRETO LEGGE N. 43 Del 2013: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'AREA INDUSTRIALE DI PIOMBINO, DI CONTRASTO AD EMERGENZE AMBIENTALI, IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DEL MAGGIO 2012 E PER ACCELERARE LA RICOSTRUZIONE IN ABRUZZO E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER EXPO 2015.							
- ART. 7/bis COMMA 1: RIFINANZIAMENTO DELLA RICOSTRUZIONE NEI COMUNI INTERESSATI DAL SISMA ABRUZZO							
(Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI							
(2.1 - CAP. 8359/P)							
Legislazione vigente	cp	197.200	197.200	197.200	591.600	2019	3
	cs	197.200	197.200	197.200	591.600		
Rifinanziamento	cp	300.000	300.000	-	-		
	cs	300.000	300.000	-	-		
Legge di Stabilità	cp	**497.200**	**497.200**	**197.200**	**591.600**		
	cs	**497.200**	**497.200**	**197.200**	**591.600**		
TOTALE MISSIONE	cp	**5.937.754**	**7.542.994**	**2.097.200**	**591.600**		
	cs	**5.404.304**	**7.223.994**	**2.097.200**	**591.600**		
Politiche economico-finanziarie e di bilancio							
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali							
ECONOMIA E FINANZE							
LEGGE FINANZIARIA N. 266 Del 2005: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005)							
- ART. 1 COMMA 93: CONTRIBUTO QUINDICENNALE PER L'AMMORTAMENTO DELLA FLOTTA E IL MIGLIORAMENTO DELLE COMUNICAZIONI, NONCHE' PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA.							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(1.3 - CAPP. 7849, 7850)							
Legislazione vigente	cp	25.620	25.620	25.620	179.340	2023	3
	cs	25.620	25.620	25.620	179.340		
Legge di Stabilità	cp	**25.620**	**25.620**	**25.620**	**179.340**		
	cs	**25.620**	**25.620**	**25.620**	**179.340**		
TOTALE MISSIONE	cp	**25.620**	**25.620**	**25.620**	**179.340**		
	cs	**25.620**	**25.620**	**25.620**	**179.340**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche							
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche							
ECONOMIA E FINANZE							
LEGGE N. 144 Del 1999: MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.							
- ART. 22: RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO.							
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI							
(24.4 - CAP. 7335)							
Legislazione vigente	cp	32.817	32.817	32.817	98.451	2019	3
	cs	32.817	32.817	32.817	98.451		
Legge di Stabilità	cp	32.817	32.817	32.817	98.451		
	cs	32.817	32.817	32.817	98.451		
TOTALE MISSIONE	cp	32.817	32.817	32.817	98.451		
	cs	32.817	32.817	32.817	98.451		
Fondi da ripartire							
Fondi da assegnare							
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI							
LEGGE N. 499 Del 1999: RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NEI SETTORI AGRICOLO, AGROALIMENTARE AGROINDUSTRIALE E FORESTALE.							
- ART. 4: ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI							
(Set.21) INTERVENTI IN AGRICOLTURA							
(6.1 - CAP. 7810)							
Legislazione vigente	cp	5.000	-	-	-	2014	
	cs	5.000	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	30.000	15.000	15.000	-	2016	
	cs	30.000	15.000	15.000	-		
Legge di Stabilità	cp	35.000	15.000	15.000	-		
	cs	35.000	15.000	15.000	-		
TOTALE MISSIONE	cp	35.000	15.000	15.000	-		
	cs	35.000	15.000	15.000	-		

segue: Tabella E

2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
57.991.825		
57.991.825		

1.2.2. Testo correlato 1120 (ALLEGATO)

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1120

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'economia e delle finanze** (SACCOMANNI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 2013

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

ALLEGATO

Nota tecnico-illustrativa

(Articolo 11, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni)

Nota tecnico - illustrativa

INDICE

Premessa **1**

1 IL RACCORDO TRA IL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO E IL CONTO ECONOMICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE **3**

1.1 Il bilancio dello Stato a legislazione vigente 2014-2016 3

1.2 Il raccordo tra il bilancio dello Stato e il conto economico delle amministrazioni pubbliche 7

2 LA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA **19**

2.1 Il contenuto del disegno di Legge di Stabilità e l'impatto delle misure sui saldi di finanza pubblica 19

2.2 Il quadro programmatico del bilancio dello Stato 25

3 IL CONTO DI CASSA E IL CONTO ECONOMICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE **27**

3.1 Il conto di cassa 27

3.2 Il conto economico delle amministrazioni pubbliche 29

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1.1-1 Quadro di sintesi delle previsioni a legislazione vigente del disegno di legge del bilancio dello Stato (per titoli e saldi principali), competenza e cassa al netto delle regolazioni contabili e debitorie 4

Tabella 1.1-2 Quadro di sintesi delle previsioni a legislazione vigente del disegno di legge del bilancio dello Stato (per titoli e saldi principali), competenza e cassa al lordo delle regolazioni contabili e debitorie 4

Tabella 1.1-3 Quadro di sintesi delle previsioni di entrata a legislazione vigente del disegno di legge del bilancio dello Stato (per categorie economiche) per competenza e cassa, al lordo delle regolazioni contabili e debitorie 5

Tabella 1.1-4 Quadro di sintesi delle previsioni di spesa a legislazione vigente del disegno di legge del bilancio dello Stato (per categorie economiche) per competenza e cassa, al lordo delle regolazioni contabili e debitorie 6

Tabella 1.2-1 Transcodifica delle categorie economiche di bilancio nelle classificazioni Sec 95 – anno 2014. Quadro tendenziale 10

Tabella 1.2-2 Raccordo tra bilancio dello Stato e comparto Stato di contabilità nazionale – anno 2014. Quadro tendenziale 13

Tabella 1.2-3 Conto economico del comparto Stato 2010-2014 16

Tabella 1.2-4 Conto economico non consolidato delle amministrazione pubbliche per sottosettore – anno 2014. Quadro tendenziale 17

Tabella 2.1-1 Riepilogo effetti finanziari della manovra (allegato 3) 19

Tabella 2.1-2 Effetti finanziari della manovra (allegato 3) 21

Tabella 2.1-3 Effetti finanziari della manovra sui saldi di finanza pubblica – Articolato e Tabelle (allegato 3) 24

Tabella 2.2-1 Effetti finanziari della manovra sul bilancio dello Stato (allegato 4). Competenza 2014 25

Tabella 2.2-2 Effetti finanziari della manovra sul bilancio dello Stato (allegato 4). Competenza 2015 26

Tabella 2.2-3 Effetti finanziari della manovra sul bilancio dello Stato (allegato 4). Competenza 2016 26

Tabella 3.1-1 Conto di cassa. Quadro tendenziale. 27

Tabella 3.1-2 Conto di cassa. Quadro programmatico. 28

Tabella 3.2-1 Conto economico delle amministrazioni pubbliche. Quadro tendenziale. 29

Tabella 3.2-2 Conto economico delle amministrazioni centrali. Quadro tendenziale. 30

Tabella 3.2-3 Conto economico delle amministrazioni locali. Quadro tendenziale. 31

Tabella 3.2-4 Conto economico degli Enti di previdenza. Quadro tendenziale. 32

Tabella 3.2-5 Conto economico delle amministrazioni pubbliche. Quadro programmatico. 33

Tabella 3.2-6 Conto economico delle amministrazioni centrali. Quadro programmatico. 34

Tabella 3.2-7 Conto economico delle amministrazioni locali. Quadro programmatico..... 35
Tabella 3.2-8 Conto economico degli Enti di previdenza. Quadro programmatico..... 36

Premessa

La presente Nota è predisposta in attuazione dell'articolo 11, comma 9, della legge n. 196 del 2009, il quale prevede che, a corredo del disegno di Legge di Stabilità, sia trasmessa alle Camere una apposita Nota tecnico-illustrativa.

La prima parte del documento riepiloga le principali dimensioni finanziarie del bilancio a legislazione vigente ed espone il raccordo tra il disegno di legge di bilancio e il conto economico delle Amministrazioni Pubbliche, evidenziando i passaggi che consentono di ricondurre le grandezze di bilancio espresse in termini di contabilità pubblica a quelle definite secondo i criteri della contabilità nazionale.

La seconda parte della Nota illustra i contenuti e il quadro riepilogativo degli effetti del disegno di Legge di Stabilità sui principali saldi di finanza pubblica e, in particolare, sul bilancio dello Stato.

La terza parte del documento riporta il conto di cassa tendenziale e programmatico e il conto economico delle amministrazioni pubbliche, tendenziale e programmatico, ripartito per sottosettori.

1 IL RACCORDO TRA IL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO E IL CONTO ECONOMICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

1.1 Il bilancio dello Stato a legislazione vigente 2014-2016

In linea con quanto previsto dalla normativa di contabilità e finanza pubblica, il disegno di legge di bilancio (DLB) è presentato, contestualmente al disegno di Legge di Stabilità, il 15 ottobre. Esso è redatto secondo i criteri della legislazione vigente – riportati in dettaglio nella relazione illustrativa allegata al DLB, cui si rimanda per approfondimenti – e interessa il triennio 2014-2016, sia con riferimento alle previsioni di competenza che a quelle di cassa.

Il disegno di legge di bilancio è coerente con lo scenario macroeconomico illustrato nella Nota di Aggiornamento del DEF 2013 e si colloca in un percorso di progressivo risanamento dei conti pubblici. Esso include gli effetti finanziari delle misure intraprese dal Governo negli esercizi precedenti e gli effetti dei provvedimenti disposti nel 2013. Questi ultimi, in particolare, hanno previsto misure a sostegno del potere di acquisto delle famiglie e agevolazioni a favore di categorie disagiate per l'accesso al credito rivolto all'acquisto della prima casa; misure a sostegno dell'occupazione, attraverso il rifinanziamento degli ammortizzatori in deroga, assunzione a tempo indeterminato di giovani lavoratori e proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato, necessari per garantire la continuità dei servizi pubblici essenziali. Ulteriori misure sono state disposte per favorire la ripresa economica attraverso pagamenti per debiti pregressi delle amministrazioni pubbliche (AP) e rendendo disponibili risorse per lo sblocco delle opere già cantierate. Tra gli ulteriori interventi, sono stati prorogati gli sgravi fiscali per incentivare le ristrutturazioni edilizie e per la riqualificazione e efficientamento energetico del patrimonio immobiliare.

Le principali dimensioni quantitative delle entrate, delle uscite e dei saldi differenziali del bilancio, nonché l'articolazione per categorie economiche, in termini di competenza e di cassa, sono riportate nelle tabelle seguenti. In particolare, il quadro finanziario del bilancio è esposto sia al netto delle regolazioni contabili e debitorie, in analogia con la relazione illustrativa del DLB, che al lordo delle stesse regolazioni, per una esaustiva confrontabilità tra il bilancio "finanziario" dello Stato e il conto economico delle AP-comparto Stato.

Tali informazioni (per la cui analisi di dettaglio si fa rinvio alla relazione illustrativa del DLB 2014) costituiscono la base di partenza per la costruzione del raccordo tra le previsioni del DLB a legislazione vigente e quelle del conto delle AP, che costituisce l'oggetto principale della presente nota.

Le tabelle 1.1-1 e 1.1-2 illustrano, nello specifico, il quadro di sintesi delle previsioni a legislazione vigente per titoli e per i principali saldi del bilancio dello Stato, rispettivamente al netto e al lordo delle regolazioni contabili e debitorie. Il riepilogo delle entrate e delle spese per categoria economica, relativo al triennio 2014–2016, è invece esposto nelle tabelle 1.1-3 e 1.1-4.

Tabella 1.1-1 Quadro di sintesi delle previsioni a legislazione vigente del disegno di legge del bilancio dello Stato (per titoli e saldi principali), competenza e cassa al netto delle regolazioni contabili e debitorie

	2014	2015	2016	Variazioni %	
				2015/2014	2016/2015
Competenza					
Entrate finali	512.056	515.708	526.032	0,7	2,0
Spese finali	548.627	538.877	527.519	-1,8	-2,1
Rimborso prestiti	235.664	254.669	234.702	8,1	-7,8
SALDI DI BILANCIO				**Differenze**	
Risparmio pubblico	**14.110**	**11.707**	**18.054**	**-2.403**	**6.347**
Saldo netto da finanziare	**-36.571**	**-23.169**	**-1.488**	**13.402**	**21.681**
Avanzo primario	**56.915**	**73.604**	**97.340**	**16.689**	**23.736**
Indebitamento netto	**-24.640**	**-25.818**	**-4.145**	**-1.178**	**21.672**
Ricorso al mercato	**-275.387**	**-280.989**	**-239.340**	**-5.603**	**41.649**
Cassa					
Entrate finali	457.682	461.234	471.557	0,8	2,2
Spese finali	562.378	548.960	537.763	-2,4	-2,0
Rimborso prestiti	235.677	254.669	234.702	8,1	-7,8
SALDI DI BILANCIO				**Differenze**	
Saldo netto da finanziare	**-104.696**	**-87.726**	**-66.206**	**16.970**	**21.520**
Ricorso al mercato	**-343.523**	**-345.546**	**-304.058**	**-2.023**	**41.487**
Per memoria: regolazioni contabili e debitorie (competenza e cassa)					
Entrate	*27.099*	*27.421*	*28.141*		
Spese	*30.249*	*30.571*	*31.291*		

I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati
Il ricorso al mercato è calcolato al lordo delle regolazioni contabili e debitorie
Importi in milioni di euro

Tabella 1.1-2 Quadro di sintesi delle previsioni a legislazione vigente del disegno di legge del bilancio dello Stato (per titoli e saldi principali), competenza e cassa al lordo delle regolazioni contabili e debitorie

	2014	2015	2016	Variazioni %	
				2015/2014	2016/2015
Competenza					
Entrate finali	539.155	543.129	554.173	0,7	2,0
Spese finali	578.877	569.449	558.810	-1,6	-1,9
Rimborso prestiti	235.664	254.669	234.702	8,1	-7,8
SALDI DI BILANCIO				**Differenze**	
Risparmio pubblico	**10.960**	**8.557**	**14.904**	**-2.403**	**6.347**
Saldo netto da finanziare	**-39.722**	**-26.320**	**-4.638**	**13.402**	**21.682**
Avanzo primario	**53.764**	**70.453**	**94.190**	**16.689**	**23.737**
Indebitamento netto	**-24.640**	**-25.818**	**-4.145**	**-1.178**	**21.672**
Ricorso al mercato	**-275.387**	**-280.989**	**-239.340**	**-5.603**	**41.649**
Cassa					
Entrate finali	484.781	488.655	499.698	0,8	2,3
Spese finali	592.627	579.531	569.054	-2,2	-1,8
Rimborso prestiti	235.677	254.669	234.702	8,1	-7,8
SALDI DI BILANCIO				**Differenze**	
Saldo netto da finanziare	**-107.846**	**-90.876**	**-69.356**	**16.970**	**21.520**
Ricorso al mercato	**-343.523**	**-345.546**	**-304.058**	**-2.023**	**41.487**

I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati
Importi in milioni di euro

Tabella 1.1-3 Quadro di sintesi delle previsioni di entrata a legislazione vigente del disegno di legge del bilancio dello Stato (per categorie economiche) per competenza e cassa, al lordo delle regolazioni contabili e debitorie

	DLB Competenza			DLB Cassa		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
TRIBUTARIE – Titolo I						
Imposte sul patrimonio e sul reddito	261.154	263.888	269.448	235.726	238.460	244.020
Tasse e imposte sugli affari	155.272	159.568	163.696	146.688	150.984	155.112
Imposte sulla produzione, consumi e dogane	35.665	36.145	36.596	35.665	36.145	36.596
Monopoli	11.192	11.502	11.843	11.192	11.502	11.843
Lotto, Lotterie e altre attività di gioco	11.485	11.531	11.588	11.485	11.531	11.588
Totale entrate tributarie	**474.768**	**482.634**	**493.171**	**440.756**	**448.622**	**459.159**
EXTRATRIBUTARIE – Titolo II						
Proventi speciali	696	696	696	695	696	696
Proventi dei servizi pubblici minori	29.694	29.832	29.880	19.107	19.144	19.251
Proventi dei beni dello Stato	297	297	397	301	301	401
Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione	1.670	1.800	2.290	1.670	1.800	2.290
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	3.902	4.137	4.117	1.919	2.154	2.134
Recuperi, rimborsi e contributi	24.437	19.937	19.716	16.642	12.141	11.861
Partite che si compensano nelle spesa	2.332	2.430	2.530	2.332	2.430	2.530
Totale entrate extratributarie	**63.028**	**59.127**	**59.625**	**42.666**	**38.665**	**39.162**
ALIENAZIONE ED AMM. DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI – Titolo III						
Vendita dei beni e affrancazione dei canoni	10	9	8	10	9	8
Ammortamento di beni patrimoniali	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054
Rimborsi di anticipazione e crediti vari del Tesoro	295,628	305	315	295,628	305	315
Totale entrate da alienazione ed amm. di beni patrimoniali e riscossione di crediti	**1.359**	**1.367**	**1.376**	**1.359**	**1.367**	**1.376**
Totale entrate finali	**539.155**	**543.129**	**554.173**	**484.781**	**488.655**	**499.698**
Accensione prestiti	275.386	280.989	239.340	343.523	345.545	304.058
Totale entrate complessive	**814.541**	**824.118**	**793.513**	**828.304**	**834.200**	**803.756**

I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati
Importi in milioni di euro

Tabella 1.1-4 Quadro di sintesi delle previsioni di spesa a legislazione vigente del disegno di legge del bilancio dello Stato (per categorie economiche) per competenza e cassa, al lordo delle regolazioni contabili e debitorie

	DLB Competenza			DLB Cassa		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016
SPESE CORRENTI						
Redditi da lavoro dipendente	85.616	86.329	86.464	85.772	86.329	86.464
IRAP	4.603	4.632	4.633	4.607	4.632	4.633
Consumi intermedi	11.453	11.271	11.292	11.771	11.271	11.282
Trasferimenti correnti ad Amm.ni pubbliche:	243.674	245.050	246.256	244.024	245.050	246.256
- Amministrazioni Centrali	8.722	8.676	8.642	8.725	8.676	8.642
- Amministrazioni Locali:	113.901	113.896	114.973	114.247	113.896	114.973
- Regioni	99.264	99.208	100.211	99.511	99.208	100.211
- Comuni	7.080	7.178	7.263	7.080	7.178	7.263
- altre	7.556	7.510	7.499	7.656	7.510	7.499
Enti previdenziali e assistenza sociale	121.052	122.477	122.641	121.052	122.477	122.641
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	3.770	3.725	3.699	3.806	3.725	3.699
Trasferimenti correnti a imprese	5.009	4.884	4.855	5.089	4.877	4.850
Trasferimenti correnti a estero	1.496	1.485	1.480	1.496	1.485	1.480
Risorse proprie CEE	18.000	18.900	19.400	18.000	18.900	19.400
Interessi passivi e redditi da capitale	93.486	96.773	98.827	93.486	96.773	98.827
Poste correttive e compensative	55.072	55.457	56.200	55.172	55.457	56.200
Ammortamenti	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054
Altre uscite correnti	3.604	3.645	3.732	13.996	13.645	13.732
Totale spese correnti al netto degli interessi	**433.350**	**436.432**	**439.065**	**444.787**	**446.425**	**449.050**
TOTALE SPESE CORRENTI	**526.836**	**533.205**	**537.893**	**538.273**	**543.198**	**547.877**
SPESE IN C/CAPITALE						
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	4.933	4.219	4.108	5.393	4.223	4.107
Contributi agli investimenti ad Amm.ni Pubb:	11.122	11.110	5.148	12.104	11.088	4.997
- Amministrazioni Centrali	8.301	8.228	2.607	8.448	8.228	2.478
- Amministrazioni Locali:	2.821	2.882	2.540	3.656	2.861	2.519
- Regioni	595	803	749	1.066	785	730
- Comuni	1.624	1.453	1.211	1.969	1.451	1.208
- altre	602	625	580	621	625	580
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	64	57	37	74	53	32
Contributi agli investimenti a imprese	8.677	6.061	5.096	8.881	6.061	5.071
Contributi agli investimenti a estero	276	266	264	278	266	264
Altri trasferimenti in conto capitale	11.591	13.725	5.459	12.243	13.835	5.898
Acquisizione di attività finanziarie	15.378	807	807	15.382	807	807
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	**52.041**	**36.244**	**20.918**	**54.354**	**36.333**	**21.176**
Totale spese finali al netto degli interessi	**485.391**	**472.676**	**459.983**	**499.141**	**482.758**	**470.226**
TOTALE SPESE FINALI	**578.877**	**569.449**	**558.810**	**592.627**	**579.531**	**569.054**
Rimborso prestiti	235.664	254.669	234.702	235.677	254.669	234.702
TOTALE COMPLESSIVO	**814.542**	**824.118**	**793.513**	**828.304**	**834.200**	**803.756**

I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati
Importi in milioni di euro

1.2 Il raccordo tra il bilancio dello Stato e il conto economico delle amministrazioni pubbliche

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 9, della legge 196 del 2009, nel presente paragrafo sono esplicitate le procedure di riclassificazione e i principali passaggi contabili necessari per la costruzione del raccordo tra le previsioni di carattere finanziario contenute nel DLB per l'anno 2014 e quelle tendenziali del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche[1] esposte nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013 e integrate con gli effetti sul 2014 delle misure disposte dal D.L. 120/2013.

In particolare, nella presente Nota è illustrato il raccordo tra le dimensioni del bilancio dello Stato espresse in termini di contabilità pubblica e quelle, del medesimo comparto, definite secondo i criteri e le regole della contabilità nazionale (Sec95)[2], evidenziando l'ulteriore passaggio al conto economico consolidato delle AP[3].

Il raccordo contabile, qui presentato nelle sue linee essenziali e in forma semplificata al fine di renderne più immediata la leggibilità, consente una valutazione di massima della coerenza complessiva delle previsioni di entrata e di uscita contenute nel DLB, che determinano il saldo netto da finanziare, con quelle dell'intero conto delle amministrazioni pubbliche, che determinano l'indebitamento netto delle AP[4].

Nella costruzione del raccordo tra DLB e conto economico dello Stato di contabilità nazionale sono, in particolare, distinti tre aspetti.

Il primo riguarda le differenze riconducibili all'applicazione di differenti schemi di classificazione, per cui in primo luogo si distingue tra operazioni di natura finanziaria e operazioni di tipo economico (solo queste ultime rilevanti ai fini della costruzione dell'indebitamento netto), e si effettuano riclassificazioni nell'ambito delle operazioni di tipo economico da una voce ad un'altra, ad esempio da consumi intermedi a investimenti e viceversa.

Il secondo aspetto è quello che attiene all'applicazione dei principi contabili del Sec95, quali il momento di registrazione e il trattamento di operazioni specifiche. Ad esempio, il Sec95 prevede che la registrazione dei rinnovi contrattuali e degli eventuali arretrati venga effettuata nel momento di perfezionamento del contratto e non in quello dello stanziamento delle somme in bilancio; per alcune fattispecie di operazioni, quali le forniture militari relative a

[1] Costruito secondo lo schema dei conti europei Sec95.

[2] Lo Stato e le amministrazioni pubbliche rappresentano due diversi ambiti di riferimento cui sono associate operazioni di entrata e di uscita utilizzate come indicatori di riferimento per la previsione e la valutazione degli andamenti di finanza pubblica. Nella prassi dell'analisi di finanza pubblica, ai due operatori si associano due diversi saldi contabili. Per il bilancio dello Stato, il saldo netto da finanziare e per le amministrazioni pubbliche l'indebitamento netto o deficit pubblico.

[3] Per una esposizione dettagliata delle metodologie qui utilizzate si rimanda al volume *"I principali saldi di finanza pubblica: definizioni, utilizzo, raccordi"*, RGS Servizio Studi, luglio 2008.

[4] Per la metodologia di costruzione delle previsioni si veda la nota metodologica allegata alla Sezione II del Documento di Economia e Finanza.

sistemi di armamenti complessi[5], vengono inoltre applicate specifiche linee guida contenute nelle decisioni emanate da Eurostat.

Il terzo aspetto che rileva nella costruzione del raccordo è determinato dal diverso perimetro istituzionale di riferimento del bilancio dello Stato rispetto a quello del conto economico di contabilità nazionale dello Stato e del complesso delle AP.

A fini illustrativi, l'analisi e l'esposizione del raccordo tra il bilancio dello Stato e il conto economico complessivo delle AP sono presentate suddividendo questo processo in tre fasi successive (che trovano evidenza, rispettivamente, nelle tabelle 1.2-1, 1.2-2 e 1.2-4):

- nella prima fase viene effettuata la riclassificazione dalle categorie economiche del bilancio dello Stato alle voci economiche tipiche della contabilità nazionale. Gli effetti di tali operazioni, che consentono la riaggregazione per le voci Sec95 considerate per la costruzione del conto PA, sono illustrati nella tabella 1.2-1 "Transcodifica delle categorie economiche di bilancio nelle classificazioni Sec95". Tali riclassificazioni delle poste contabili si rendono necessarie per mettere in relazione le categorie del bilancio dello Stato - così come esposte nel DLB presentato al Parlamento - con quelle corrispondenti della contabilità nazionale[6];
- nella seconda fase vengono effettuate le necessarie operazioni di consolidamento che consentono di allargare il perimetro del bilancio dello Stato, con l'inclusione di altri enti o organi che hanno contabilità indipendenti[7], nonché sono applicati i principi contabili del Sec95. Gli effetti di tali operazioni sono illustrati nella tabella 1.2-2 "Raccordo tra bilancio dello Stato e comparto Stato di contabilità nazionale", le cui colonne (1) e (2), relative al DLB 2014 includono gli effetti finanziari sul bilancio dello Stato dei decreti legge emanati e ancora in fase di conversione in legge, come richiamato in premessa, salvo il recentissimo D.L. 120/2013 in materia di riequilibrio della finanza pubblica i cui effetti finanziari sul 2014 sono evidenziati in termini di impatto sul conto Stato secondo la contabilità nazionale nella successiva colonna (6);
- nella terza fase viene infine evidenziato il collegamento tra il conto economico del comparto Stato di contabilità nazionale e quello delle amministrazioni centrali, di cui esso costituisce la parte principale (l'incidenza media delle spese e delle entrate dello Stato sul sottosettore delle Amministrazioni centrali ha rappresentato per il quadriennio 2009-2012 oltre il 98% del totale), e i conti degli altri sottosettori (amministrazioni locali ed enti di previdenza), sino a costruire il conto delle amministrazioni pubbliche.

Entrando più in dettaglio nelle operazioni effettuate, la tabella 1.2-1 espone una riclassificazione delle operazioni per la quale i saldi del bilancio dello Stato non subiscono generalmente modifiche: in particolare si tratta dell'indebitamento netto (il primo saldo che

---

[5] La Decisione Eurostat prescrive che, in caso di contratti di lunga durata, benché per la fornitura di armamenti valga il criterio del perfezionamento del contratto (fase dell'impegno di spesa), il momento di registrazione nei conti nazionali e nelle statistiche di finanza pubblica, sia invece quello della "consegna".

[6] Il riferimento utilizzato per l'individuazione delle categorie Sec95 è quello del Regolamento CE n.1500/2000 della Commissione Europea, solitamente disponibile anche nelle statistiche pubblicate dall'Istat (si veda Istat, *Conti ed aggregati economici delle Amministrazioni Pubbliche*, anni vari).

[7] L'accezione di Stato dei conti nazionali fa riferimento alle linee guida del Sec95, soprattutto in applicazione delle analisi richieste ai fini della Procedura EDP e delle GFSM 2001 secondo cui il perimetro dello Stato va determinato in modo da consentire la rappresentazione contemporanea dei poteri statali: esecutivo, legislativo, impositivo e di controllo.

compare nella tabella, che non tiene conto delle partite finanziarie)[8], aggregato confrontabile con quello di contabilità nazionale, e il saldo netto da finanziare (secondo saldo della tabella).

[8] Categoria XV delle entrate (Rimborsi, anticipazioni e crediti vari del Tesoro) e categoria 31 della spesa (acquisizione di attività finanziarie).

Tabella 1.2-1 Transcodifica delle categorie economiche di bilancio nelle classificazioni Sec 95 – anno 2014. Quadro tendenziale

Categoria economica del Bilancio dello Stato		DLB Stanziamento di Competenza	DLB Autorizzazione di Cassa	Classificazione SEC95 del Bilancio dello Stato		DLB Stanziamento di Competenza	DLB Autorizzazione di Cassa
ENTRATE	TITOLO I : TRIBUTARIE				TITOLO I : TRIBUTARIE		
CAT I	Imposte sul patrimonio e sul reddito	261.154	235.726	D5	Imposte dirette	232.865	207.337
CAT. II +III+IV+V	Imposte indirette totale	213.614	205.030	D2	Imposte indirette	169.901	161.192
	TITOLO II : EXTRATRIBUTARIE				TITOLO II : EXTRATRIBUTARIE		
CAT VI	Proventi speciali	696	696	P1	Vendita beni e servizi	10.247	10.247
CAT VII	Proventi di servizi pubblici minori	29.694	19.106				
CAT VIII	Proventi dei beni dello Stato	297	301	D4	Redditi da capitale	5.569	3.590
CAT IX	Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione	1.670	1.670				
CAT X	Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	3.902	1.919				
CAT XI	Recuperi rimborsi e contributi	24.437	16.642	D73	Trasferimenti correnti da AA.PP.	10.500	10.500
				D75	Trasferimenti correnti diversi	28.716	10.333
CAT XII	Partite che si compensano nella spesa	2.332	2.332		Poste correttive	0	0
Totale entrate correnti		537.796	483.422	Totale entrate correnti		457.799	403.200
	TITOLO III : ALIENAZIONE ED AMM. BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				TITOLO III : ALIENAZIONE ED AMM. BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		
CAT XIII	Vendita di beni ed affrancazione di canoni	10	10	D99	Altri trasferimenti in conto capitale	741	741
CAT XIV	Ammortamento di beni patrimoniali	1.054	1.054	K1	Ammortamento	1.054	1.054
				D91	Imposte in conto capitale	670	670
Totale entrate in conto capitale		1.064	1.064	Totale entrate in conto capitale		2.465	2.465
TOTALE ENTRATE netto rimborsi di anticipazioni e crediti e accensione prestiti		538.860	484.486	TOTALE ENTRATE netto rimborsi di anticipazioni e crediti e accensione prestiti		460.264	405.665
CAT XV	Rimborsi anticipazioni e crediti vari del Tesoro	296	296		Rimborsi anticipazioni e crediti vari del Tesoro	296	296
CAT XX	ACCENSIONE PRESTITI	275.386	343.523		ACCENSIONE PRESTITI	275.386	343.523
TOTALE ENTRATE		814.541	828.304	TOTALE ENTRATE		735.945	749.483
USCITE	TITOLO I : SPESE CORRENTI				TITOLO I : SPESE CORRENTI		
CAT 1	Redditi da lavoro dipendente	85.616	85.772	D1	Redditi da lavoro dipendente	85.766	86.676
CAT 2	Consumi intermedi	11.453	11.771	P2	Consumi intermedi	14.562	16.101
CAT 3	Imposte pagate sulla produzione	4.603	4.607	D2	Imposte indirette	12.122	12.172
CAT 4	Trasferimenti correnti a AA.PP.	243.674	244.023	D73	Trasferimenti correnti a AA.PP.	219.156	220.836
CAT 5	Trasferimenti correnti a famiglie ed istituzioni sociali private	3.770	3.806				
5.1	*Prestazioni sociali in denaro*	*1.010*	*1.010*	D62	Prestazioni sociali	851	851
5.2	*Trasferimenti sociali in natura*	*389*	*415*	D631	Acquisti di beni e servizi da produttori market assimil. prestazioni sociali in natura	562	588
5.3	*Altri trasferimenti correnti a famiglie*	*2.371*	*2.381*	D75	Trasferimenti diversi a famiglie, imprese e ISP	2.685	2.775
CAT 6	Trasferimenti correnti ad imprese	5.009	5.089	D3	Contributi alla produzione	5.432	6.413
CAT 7	Trasferimenti correnti ad estero	1.496	1.496	D74	Aiuti internazionali	1.575	1.575
CAT 8	Risorse proprie Unione Europea	18.000	18.000	D75	Trasferimenti correnti a UE Quarta Risorsa	14.000	14.000
CAT 9	Interessi passivi e redditi da capitale	93.486	93.487	D41	Interessi	93.557	93.558
CAT 10	Poste correttive e compensative	55.072	55.172		Poste correttive e compensative	0	0
CAT 11	Ammortamenti	1.054	1.054	K1	Ammortamento	1.054	1.054
CAT 12	Altre uscite correnti	3.604	13.996		Altre uscite correnti	753	3.754
Totale uscite correnti		526.836	538.273	Totale uscite correnti		452.075	460.352
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE				TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE		
CAT 21	Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	4.933	5.392	P51	Investimenti fissi lordi	3.895	6.140
CAT 22	Contributi agli investimenti a AA. PP.	11.122	12.104	D92	Contributi agli investimenti a AA. PP.	11.532	15.513
CAT 23, 24 e 25	Contributi agli investimenti ad imprese, famiglie ed estero	9.017	9.233	D92	Contributi a imprese, famiglie ed estero	12.303	13.068
CAT 26	Altri trasferimenti in conto capitale	11.591	12.243	D99	Altri trasferimenti in conto capitale	5.098	3.350
Totale uscite in conto capitale netto acquisizione attività finanziarie		36.663	38.972	Totale uscite in conto capitale netto acquisizione attività finanziarie		32.828	38.071
TOTALE USCITE netto rimborso passività e partite finanziarie		563.499	577.245	TOTALE USCITE netto rimborso passività e partite finanziarie		484.903	498.423
Indebitamento netto		-24.639	-92.759	Indebitamento netto		-24.639	-92.759
CAT 31	Acquisizione attività finanziarie	15.378	15.382		Acquisizione attività finanziarie	15.378	15.382
Saldo netto da finanziare		-39.721	-107.845	Saldo netto da finanziare		-39.721	-107.845
CAT 61	Rimborso passività finanziarie	235.664	235.677		Rimborso passività finanziarie	235.664	235.677
TOTALE USCITE		814.541	828.304	TOTALE USCITE		735.945	749.483
Saldo complessivo di bilancio		0	0	Saldo complessivo di bilancio		0	0

I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati. Importi in milioni di euro

La tabella 1.2-1 riporta l'indebitamento netto del DLB, pari a -24.639 milioni in termini di competenza e a -92.759 milioni in termini di cassa, e il saldo netto da finanziare pari a -39.721 milioni in termini di competenza e a -107.845 milioni in termini di cassa.

La tabella evidenzia le principali riclassificazioni effettuate che, per quanto concerne le entrate, riguardano le imposte dirette e indirette. Per queste voci, le operazioni di correzione e integrazione sono essenzialmente di due tipi: nettizzazione delle voci di entrata con voci di spesa e altre riclassificazioni. Tra le più significative si citano:

- Rimborsi e compensazioni (-), che sono riclassificati come minori imposte, in quanto nel bilancio dello Stato le imposte sono registrate al lordo, mentre nel conto economico delle amministrazioni pubbliche sono registrate al netto. I rimborsi d'imposta richiesti dai contribuenti e le somme che gli stessi detraggono dai versamenti utilizzando il meccanismo della compensazione (registrati nel bilancio dello Stato tra le spese nella categoria delle Poste correttive e compensative) vengono portati in diminuzione dell'entrata. Le entrate tributarie nette rappresentano una misura del prelievo fiscale economicamente più significativa di quella al lordo dei rimborsi e delle compensazioni, anche ai fini della valutazione della pressione tributaria.
- Regolazioni e devoluzioni (-). La devoluzione di quote di entrate erariali agli Enti territoriali e la regolazione contabile al bilancio dello Stato di entrate incassate direttamente dagli stessi enti rappresentano il più significativo esempio di entrate tributarie accertate nel bilancio dello Stato che, nel passaggio alla contabilità nazionale, sono riclassificate come trasferimenti ad altre amministrazioni pubbliche.

La parte rimanente delle riclassificazioni di entrata, di importo più contenuto, è rappresentata da alcune tipologie che nel bilancio dello Stato sono considerate come imposte, mentre nella classificazione Sec95 rappresentano vendite di beni e servizi o trasferimenti; a titolo di esempio si considerano: concessioni, licenze e brevetti, vendita di cambiali e carta bollata, tasse scolastiche, ecc..

Per quanto riguarda le spese, viene operato un iniziale passaggio che prevede la ripartizione sulle categorie economiche dei fondi di riserva –principalmente spese obbligatorie, impreviste, residui passivi perenti- dei fondi da ripartire (ad esempio il Fondo per lo sviluppo e la coesione) e dei fondi speciali per la copertura dei nuovi provvedimenti legislativi, che nel DLB sono appostati nelle specifiche poste all'interno delle categorie economiche "Altre uscite correnti" e "Altri trasferimenti in conto capitale".

La ripartizione è stata effettuata sulla base dei criteri indicati nella Nota metodologica allegata alla Sezione II del Documento di Economia e Finanza (Par. IV.1 – Le previsioni di spesa del bilancio dello Stato), alla quale si rimanda per ulteriori approfondimenti. Anche nel caso della ripartizione dei fondi si tratta di una mera riallocazione di risorse tra le diverse voci economiche del conto con impatto nullo sul saldo netto da finanziare.

Le altre riclassificazioni delle voci di spesa riguardano essenzialmente alcune ricomposizioni tra consumi intermedi (spesa corrente) e investimenti fissi lordi (spesa in conto capitale), relativamente all'acquisto di alcuni beni durevoli e non durevoli, acquisto di software, ecc.. Di queste ultime, la correzione più rilevante riguarda una parte delle spese della Difesa relativa agli armamenti (aerei, navi, ecc.), che nel bilancio dello Stato sono classificati come investimenti mentre in contabilità nazionale rientrano tra i consumi intermedi.

Per quanto riguarda le imposte indirette in uscita, la differenza è dovuta alle imposte pagate sulla produzione di servizi offerti dallo Stato, che possono essere vendibili e non vendibili.

Con riferimento alle risorse proprie[9] UE, la differenza che si riscontra è dovuta all'IVA comunitaria e ad altre imposte di competenza dell'Unione europea che nel bilancio dello Stato sono incluse tra le entrate e le uscite per lo stesso ammontare rappresentando di fatto una partita di giro con impatto nullo sui saldi; le stesse poste nel conto delle amministrazioni pubbliche di contabilità nazionale non compaiono in quanto si tratta di "operazioni per conto della UE" e pertanto sono escluse sia dalle entrate che dalle uscite.

Per le voci relative ai trasferimenti, sono state operate alcune riclassificazioni da trasferimenti correnti a trasferimenti in conto capitale e viceversa.

La tabella 1.2-2 mostra il passaggio dai dati del DLB riclassificati - esposti in termini di contabilità pubblica e al netto delle partite finanziarie[10] - ai corrispondenti valori di contabilità nazionale; nella sesta colonna sono evidenziati separatamente gli effetti, distinti per categoria economica, delle misure disposte dal D.L. 120/2013 in materia di riequilibrio della finanza pubblica. Il passaggio prevede anche il già citato adeguamento del bilancio statale al perimetro di riferimento necessario per la definizione del comparto Stato di contabilità nazionale, con l'inclusione degli organismi dotati di autonomia contabile e di bilancio, e cioè la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Corte dei Conti, le Agenzie fiscali, il Consiglio di Stato e i TAR attraverso apposite operazioni di consolidamento. Ciò implica l'eliminazione delle voci relative ai trasferimenti correnti e in conto capitale relativi a tali organismi e la loro riattribuzione alle effettive voci di spesa degli enti stessi.

Per maggiore chiarezza espositiva il conto relativo a tali enti viene evidenziato in una colonna separata ad essi intestata, la numero (3).

[9] Per quanto riguarda le risorse proprie UE, quelle aventi natura tributaria (come i diritti agricoli e le quote sullo zucchero, i diritti doganali, la 3° risorsa basata sull'imposta sul valore aggiunto) non hanno impatto sull'indebitamento della PA perché sono già escluse dalle imposte indirette del conto PA, mentre quanto versato a titolo di 4° risorsa, basata sul reddito nazionale lordo (RNL), ha effetto sulla spesa e viene contabilizzata all'interno della spesa corrente nella voce D75 *Trasferimenti correnti a UE Quarta risorsa* esposta nella tabella 1.2-2.

[10] Riportati nelle colonne (1) e (2) della tabella 1.2-2 e ottenuti escludendo le partite finanziarie dalle ultime due colonne della tabella 1.2-1; si tratta per le entrate della categoria 15 Rimborsi di anticipazioni e crediti vari del Tesoro e per la spesa della categoria 31 Acquisizioni di attività finanziarie.

Tabella 1.2-2 Raccordo tra bilancio dello Stato e comparto Stato di contabilità nazionale – anno 2014. Quadro tendenziale

Classificazione SEC95 del Bilancio dello Stato	DLB Stanziamento di Competenza (1)	DLB Autorizzazione di Cassa (2)	Ag. Fiscali, PCM, CdS, TAR, CdC (3)	Raccordo per il passaggio al conto economico di CN (4)	Comparto Stato Nota aggiornamento DEF (5)	DL 120/2013 (6)	Comparto Stato (CN) (7)
ENTRATE							
Tributarie	402.766	368.529	-	-28.063	374.703	-	374.703
D5 Imposte dirette	*232.865*	*207.337*	-	*-28.969*	*203.896*	-	*203.896*
D2 Imposte indirette	*169.901*	*161.192*	-	*906*	*170.807*	-	*170.807*
D612 Contributi sociali figurativi	0	0	-	2.114	2.114	-	2.114
D73 Trasferimenti correnti da AA.PP.	10.500	10.500	-	868	11.368	-	11.368
Trasferimenti da altri soggetti	28.716	10.333	-	912	11.245	-	11.245
D75 Trasferimenti correnti diversi	*28.716*	*10.333*	-	*912*	*11.245*	-	*11.245*
Altre entrate correnti	6.623	4.644	-	4.797	9.441	-	9.441
D74 Aiuti internazionali	*0*	*0*	-	*239*	*239*	-	*239*
D4 Redditi da capitale	*5.569*	*3.590*	-	*-145*	*3.445*	-	*3.445*
K1 Ammortamento	*1.054*	*1.054*	-	*4.703*	*5.757*	-	*5.757*
Totale entrate correnti	448.605	394.006	-	-19.372	408.871	-	408.871
D91 Imposte in conto capitale	670	670	-	258	928	-	928
D99 Trasferimenti da altri soggetti	741	741	-	441	1.182	-	1.182
Totale entrate in conto capitale	1.411	1.411	-	699	2.110	-	2.110
TOTALE ENTRATE	450.016	395.417	-	-18.673	410.981	-	410.981
USCITE							
D1 Redditi da lavoro dipendente	85.766	86.676	3.350	-1.821	87.295	-	87.295
Consumi intermedi totale	15.124	16.689	1.841	244	17.209	-26	17.183
P2 Consumi intermedi	*14.562*	*16.101*	*1.841*	*157*	*16.560*	-26	*16.534*
D631 Acquisti di beni e servizi da produttori market assimil. prestazioni sociali in natura	*562*	*588*	-	*87*	*649*	-	*649*
D73 Trasferimenti correnti a AA.PP.	219.156	220.836	-5.074	-18.310	197.452	-	197.452
Trasferimenti correnti a altri soggetti	24.543	25.614	100	2.233	27.947	-	27.947
D62 Prestazioni sociali	*851*	*851*	-	*3.112*	*3.963*	-	*3.963*
D75 Trasferimenti diversi a famiglie, imprese e ISP	*2.685*	*2.775*	*40*	*-299*	*2.516*	-	*2.516*
D3 Contributi alla produzione	*5.432*	*6.413*	*60*	*-944*	*5.529*	-	*5.529*
D74 Aiuti internazionali	*1.575*	*1.575*	-	*364*	*1.939*	-	*1.939*
D75 Trasferimenti correnti a UE Quarta Risorsa	*14.000*	*14.000*	-	*0*	*14.000*	-	*14.000*
D41 Interessi	93.557	93.558	-	-10.744	82.813	-	82.813
Altre uscite correnti	3.682	6.732	8	3.718	7.408	-	7.408
D2 Imposte Indirette	*12.122*	*12.172*	*8*	*289*	*12.419*	-	*12.419*
P1 Vendita beni e servizi (-)	*-10.247*	*-10.247*	-	*-551*	*-10.798*	-	*-10.798*
K1 Ammortamento	*1.054*	*1.054*	-	*4.703*	*5.757*	-	*5.757*
D71 Premi di assicurazione	*753*	*3.754*	-	*-723*	*30*	-	*30*
Totale uscite correnti	441.827	450.105	225	-24.680	420.124	-26	420.098
P51 Investimenti fissi lordi	3.895	6.140	471	250	6.861	62	6.923
D92 Contributi agli investimenti a AA.PP.	11.532	15.513	40	-5.798	9.755	170	9.925
D92 Trasferimenti ad altri soggetti	12.303	13.068	-	-3.552	9.516	-	9.516
D99 Altri trasferimenti in conto capitale	5.098	3.350	-736	-2.614	0	-	-
Totale uscite in conto capitale	32.828	38.071	-225	-11.714	26.132	232	26.364
TOTALE USCITE	474.655	488.176	0	-36.394	446.256	206	446.462
INDEBITAMENTO NETTO	-24.639	-92.759	0	17.721	-35.275	-206	-35.481

I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati. Importi in milioni di euro

***Nota bene**: il totale delle entrate e il totale delle uscite delle colonne (1) e (2) corrispondono, (ad eccezione della vendita di beni e servizi che dalle entrate è stata spostata nelle uscite con segno negativo), alle ultime due colonne della tabella 1.2-1.*

Sempre nella tabella 1.2-2, la colonna (4) ("Raccordo per il passaggio al conto economico di CN") permette di quantificare, singolarmente per ciascuna voce di entrata e di spesa, gli effetti del raccordo ai dati di contabilità nazionale, permettendo di derivare la stima del conto Stato riferito alla Nota di aggiornamento al DEF di settembre 2013, colonna (5).

Ai fini della quantificazione del raccordo, per alcune poste è stato utilizzato lo stanziamento di competenza di bilancio[11], per altre invece quello di cassa[12] in relazione alla dimensione che meglio approssima i principi di registrazione della contabilità nazionale. Per talune poste, come gli interessi passivi e i trasferimenti correnti ad altre pubbliche amministrazioni, si è proceduto in modo diverso[13]. Per gli interessi, per i quali la contabilità nazionale adotta il criterio *"full accrual"*[14], le quantificazioni qui esposte per il passaggio al Sec 95 si basano sullo stock previsto di debito per il 2014 e sulle previsioni dell'andamento dei tassi di interesse sui mercati finanziari nello stesso periodo, calcolando gli interessi nel momento in cui maturano mentre nel bilancio dello Stato si tiene conto degli obblighi che derivano per lo Stato alle scadenze previste. Ciò spiega l'entità della correzione riportata nel passaggio alle previsioni in termini di contabilità nazionale (-10.744 milioni).

Per i trasferimenti, invece, le elevate differenze derivano dal fatto che le operazioni di tesoreria ("tiraggio" degli Enti) non sono contenute nel bilancio dello Stato mentre secondo la contabilità nazionale, in analogia a quanto avviene per il consuntivo, vanno considerate nell'ambito delle previsioni.

Per le altre poste contabili, le correzioni più rilevanti per costruire il passaggio alla contabilità nazionale sono di seguito sinteticamente elencate[15].

In particolare, relativamente alle entrate, la rettifica più rilevante riguarda le imposte dirette e indirette (-28.063 milioni) che risultano inferiori a quelle accertate nel bilancio statale in quanto vengono considerati soltanto i ruoli effettivamente incassati[16].

Per le uscite, la rettifica riguardante i consumi intermedi (244 milioni) va valutata considerando che le stime di contabilità nazionale incorporano i Servizi di Intermediazione Finanziaria Indirettamente Misurati (SIFIM), tipologia di spesa non esplicitata in maniera diretta nel bilancio dello Stato[17]. Un ulteriore aggiustamento di rilievo è quello relativo alle prestazioni sociali, che includono, in contabilità nazionale, le pensioni erogate direttamente dallo Stato senza l'intermediazione degli enti di previdenza.

La colonna (6) presenta gli effetti del D.L. 120/2013 relativi al 2014 ripartiti secondo lo schema della contabilità nazionale, permettendo di ottenere nella successiva colonna (7) il conto del comparto Stato aggiornato rispetto alle previsioni contenute nella Nota di aggiornamento al DEF dello scorso settembre.

---

[11] Va tuttavia ricordato che gli stanziamenti di bilancio di competenza e di cassa non si traducono necessariamente in impegni o pagamenti, ma possono dare luogo a eventuali economie o residui di stanziamento. Queste ultime informazioni sono utilizzate per una migliore approssimazione delle stime di contabilità nazionale in fase di consuntivo.

[12] Il riscontro con i dati utilizzati può dedursi dalla stessa tabella 1.2-2.

[13] Va evidenziato che i totali e sub-totali delle poste di raccordo sono stati ottenuti effettuando la somma per colonna.

[14] Gli interessi devono essere registrati nel momento in cui maturano sullo strumento finanziario sottostante e quindi in maniera continua, a prescindere dalla data di scadenza dei pagamenti.

[15] Per i principi di registrazione delle poste contabili trattate si faccia riferimento a RGS, *ibidem*, pagg. 52-67.

[16] Tutte le somme iscritte a ruolo vengono considerate accertamenti di competenza dell'anno in cui i ruoli vengono emessi, indipendentemente dalla loro riscossione. In considerazione del basso coefficiente di riscossione rispetto all'entità dell'ammontare degli accertamenti a mezzo ruoli si determina, in ogni singolo esercizio, una notevole differenza tra le somme accertate e quelle incassate. Ai fini della determinazione dell'indebitamento netto, a differenza di quanto avviene per le imposte e tasse che derivano dall'attività ordinaria di gestione, le regole del Sec95 prevedono che vengano considerati i ruoli incassati e non quelli accertati.

[17] Per la metodologia e il trattamento di contabilità dei SIFIM si veda *La nuova Contabilità Nazionale*, Istat 2006.

Pertanto, a seguito del processo di raccordo, e includendo gli effetti del D.L. 120/2013 sul 2014, il valore del saldo espresso in termini di contabilità nazionale per il comparto Stato si differenzia da quello indicato nel DLB e risulta pari a -35.481 milioni.

La tabella 1.2-3 presenta la serie storica del comparto per il quinquennio 2010-2014; i dati del periodo 2010-2012 fanno riferimento al consuntivo di fonte Istat, per gli anni 2013-2014 sono state considerate le previsioni contenute nella Nota di aggiornamento al DEF dello scorso settembre integrate per considerare gli effetti del D.L. 120/2013. La colonna relativa al 2014 corrisponde all'ultima colonna (7) della precedente tabella 1.2-2.

La tabella espone a saldo l'indebitamento netto del comparto Stato sia nella versione non consolidata, che include i trasferimenti agli altri sottosettori delle Amministrazioni pubbliche, che in quella consolidata, escludendo quindi i trasferimenti di parte corrente e in conto capitale[18] agli altri livelli di governo.

La serie storica del comparto Stato mostra un miglioramento del saldo, sia in versione non consolidata che consolidata; nel primo caso il conto Stato mostra una riduzione dell'indebitamento del 45% nell'intero periodo, passando da -64,5 miliardi del 2010 a -35,5 miliardi del 2014. Considerando il conto consolidato si rileva un miglioramento di 16,6 miliardi dell'accreditamento, che passa da 146,0 miliardi di euro nel 2010 a 160,5 miliardi nel 2014; in termini percentuali questo equivale a una riduzione dell'indebitamento consolidato del comparto Stato del 10% circa.

[18] Non sono stati eliminati gli altri trasferimenti in conto capitale tra le amministrazioni pubbliche, sia in entrata che in spesa, in quanto nelle previsioni viene effettuata una valutazione complessiva di tali poste senza dettaglio in base al beneficiario (famiglie, imprese, amministrazioni pubbliche), date alcune criticità nella ripartizione ex ante di queste voci di tipo straordinario.

Tabella 1.2-3 Conto economico del comparto Stato 2010-2014

Classificazione SEC95 del Bilancio dello Stato		2010	2011	2012	2013	2014
	ENTRATE					
	Tributarie	**347.558**	**346.992**	**361.922**	**358.600**	**374.703**
D5	*Imposte dirette*	194.816	193.445	200.619	197.028	203.896
D2	*Imposte indirette*	152.742	153.547	161.303	161.572	170.807
D612	**Contributi sociali figurativi**	**1.970**	**2.116**	**2.074**	**2.057**	**2.114**
D73	**Trasferimenti correnti da AA.PP.**	**5.629**	**5.198**	**7.029**	**11.989**	**11.368**
	Trasferimenti da altri soggetti	**11.761**	**10.065**	**10.356**	**11.153**	**11.245**
D75	*Trasferimenti correnti diversi*	11.761	10.065	10.356	11.153	11.245
	Altre entrate correnti	**9.841**	**10.477**	**9.033**	**9.645**	**9.441**
D74	*Aiuti internazionali*	63	131	196	224	239
D4	*Redditi da capitale*	4.228	4.975	3.458	3.899	3.445
K1	*Ammortamento*	5.550	5.371	5.379	5.522	5.757
Totale entrate correnti		**376.759**	**374.848**	**390.414**	**393.444**	**408.871**
D91	**Imposte in conto capitale**	**3.462**	**6.938**	**1.330**	**3.199**	**928**
D99	**Trasferimenti da altri soggetti**	**4.080**	**1.560**	**2.373**	**2.534**	**1.182**
Totale entrate in conto capitale		**7.542**	**8.498**	**3.703**	**5.733**	**2.110**
TOTALE ENTRATE		**384.301**	**383.346**	**394.117**	**399.177**	**410.981**
	USCITE					
D1	**Redditi da lavoro dipendente**	**92.445**	**91.520**	**89.566**	**88.907**	**87.295**
	Consumi intermedi totale	**21.452**	**21.647**	**18.757**	**17.897**	**17.183**
P2	*Consumi intermedi*	20.697	21.011	18.130	17.260	16.534
D631	*Acquisti di beni e servizi da produttori market assimil. prestazioni sociali in natura*	755	636	627	637	649
D73	**Trasferimenti correnti a AA.PP.**	**203.819**	**197.571**	**194.601**	**190.253**	**197.452**
	Trasferimenti correnti a altri soggetti	**26.508**	**25.887**	**24.948**	**27.820**	**27.947**
D62	*Prestazioni sociali*	3.352	3.682	3.600	3.731	3.963
D75	*Trasferimenti diversi a famiglie, imprese e ISP*	4.318	2.530	2.649	3.103	2.516
D3	*Contributi alla produzione*	5.735	5.226	4.965	5.409	5.529
D74	*Aiuti internazionali*	1.580	1.791	1.622	1.976	1.939
D75	*Trasferimenti correnti a UE Quarta Risorsa*	11.523	12.658	12.112	13.600	14.000
D41	**Interessi**	**67.689**	**74.519**	**82.836**	**80.744**	**82.813**
	Altre uscite correnti	**8.292**	**7.727**	**7.068**	**6.962**	**7.408**
D2	*Imposte Indirette*	12.858	13.017	12.211	12.142	12.419
P1	*Vendita beni e servizi (-)*	-10.146	-10.692	-10.553	-10.733	-10.798
K1	*Ammortamento*	5.550	5.371	5.379	5.522	5.757
D71	*Premi di assicurazione*	30	31	31	31	30
Totale uscite correnti		**420.205**	**418.871**	**417.776**	**412.583**	**420.098**
P51	**Investimenti fissi lordi**	**5.125**	**1.274**	**5.170**	**5.702**	**6.923**
D92	**Contributi agli investimenti a AA.PP.**	**12.352**	**11.387**	**12.794**	**11.332**	**9.925**
D92	**Trasferimenti ad altri soggetti**	**10.348**	**11.103**	**10.481**	**8.434**	**9.516**
D99	**Altri trasferimenti in conto capitale**	**789**	**1.248**	**508**	-	-
Totale uscite in conto capitale		**28.614**	**25.012**	**28.953**	**25.468**	**26.364**
TOTALE USCITE		**448.819**	**443.883**	**446.729**	**438.051**	**446.462**
INDEBITAMENTO NETTO NON CONSOLIDATO		**-64.518**	**-60.537**	**-52.612**	**-38.874**	**-35.481**
variazioni percentuali non consolidato			**-6,2%**	**-13,1%**	**-26,1%**	**-8,7%**
INDEBITAMENTO NETTO CONSOLIDATO		**146.024**	**143.223**	**147.754**	**150.722**	**160.528**
variazioni percentuali consolidato			**-1,9%**	**3,2%**	**2,0%**	**6,5%**

I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati. I dati relativi al periodo 2010-2012 sono di fonte Istat; i dati relativi agli anni 2013-2014 derivano dalla Nota di aggiornamento al DEF integrata con gli effetti del D.L. 120/2013. Importi in milioni di euro.

La tabella 1.2-4 evidenzia il collegamento tra il comparto Stato e le amministrazioni centrali, di cui esso fa parte, e le altre amministrazioni pubbliche. Tale collegamento avviene sostanzialmente attraverso i trasferimenti tra sottosettori.

I trasferimenti iscritti in uscita nel bilancio statale costituiscono entrate per gli enti che li ricevono, i quali succesivamente li destinano al finanziamento delle proprie spese. Detti trasferimenti rappresentano una parte rilevante delle loro entrate, cui si aggiungono quelle proprie degli enti.

Tabella 1.2-4 Conto economico non consolidato delle amministrazione pubbliche per sottosettore – anno 2014. Quadro tendenziale

Classificazione SEC95 del Bilancio dello Stato	Stato (CN)	A.C.	A.L.	E.P.	P.A.
ENTRATE					
Imposte dirette	203.896	203.896	36.055	0	239.951
Imposte indirette	170.807	171.226	75.334	0	246.560
Contributi	2.114	2.291	1.446	217.412	221.149
Trasferimenti da AA.PP.	11.368	12.021	75.869	118.838	0
Altre entrate correnti	20.686	27.213	31.598	2.772	61.147
- Trasferimenti da altri soggetti	11.245	12.102	8.081	876	21.059
- Altre entrate correnti	9.441	15.111	23.517	1.896	40.088
Totale entrate correnti	**408.871**	**416.647**	**220.302**	**339.022**	**768.807**
Trasferimenti da AA.PP.	200	200	7.128	0	0
Trasferimenti da altri soggetti	982	1.020	4.078	0	5.098
Imposte in conto capitale	928	928	0	0	928
Totale entrate in conto capitale	**2.110**	**2.149**	**11.206**	**0**	**6.026**
TOTALE ENTRATE	**410.981**	**418.796**	**231.508**	**339.022**	**774.833**
USCITE					
Redditi da lavoro dipendente	87.295	90.451	68.205	3.292	161.948
Consumi intermedi	17.183	20.603	106.633	2.468	129.704
Trasferimenti ad AA.PP.	197.452	194.708	6.647	5.374	0
Prestazioni sociali	3.963	4.140	2.679	323.309	330.128
Trasferimenti ad altri soggetti	23.984	24.343	15.020	810	40.173
Interessi	82.813	82.886	3.471	166	86.087
Altre uscite correnti	7.408	11.474	6.865	294	18.633
Totale uscite correnti	**420.098**	**428.605**	**209.520**	**335.713**	**766.673**
Investimenti fissi lordi	6.923	9.789	19.274	-118	28.945
Trasferimenti ad AA.PP.	9.925	7.128	200	0	0
Trasferimenti ad altri soggetti	9.516	10.490	5.977	0	16.466
- Contributi in c/capitale	9.516	10.436	5.797	0	16.233
- Altri trasferimenti in c/capitale	0	54	180	0	234
Totale uscite in conto capitale	**26.364**	**27.407**	**25.451**	**-118**	**45.412**
TOTALE USCITE	**446.462**	**456.012**	**234.971**	**335.595**	**812.085**
INDEBITAMENTO NETTO	**-35.481**	**-37.216**	**-3.463**	**3.427**	**-37.252**

I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati.
Importi in milioni di euro

2 LA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA

2.1 Il contenuto del disegno di Legge di Stabilità e l'impatto delle misure sui saldi di finanza pubblica

Il disegno di Legge di Stabilità 2014 dispone le misure necessarie a conseguire gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013, in coerenza con i vincoli comunitari derivanti dal Patto di stabilità e crescita.

Nel 2014, in particolare, gli interventi contenuti nel disegno di Legge di Stabilità prevedono l'utilizzo (per circa 2,7 miliardi) del margine indicato nella Nota di aggiornamento del DEF tra la previsione tendenziale e l'obiettivo programmatico delle amministrazioni pubbliche (pari a circa due decimi del PIL) per il finanziamento di spese in conto capitale. Negli anni successivi, complessivamente, gli effetti delle disposizioni del disegno di Legge di Stabilità comportano un miglioramento dell'indebitamento netto di circa 3,5 miliardi nel 2015 e circa 7,3 miliardi nel 2016. In termini di fabbisogno, l'impatto è sostanzialmente in linea con quanto registrato per l'indebitamento netto. Sul bilancio dello Stato, in termini di saldo netto da finanziare, gli effetti del disegno di legge di stabilità, anche in relazione alle regole di copertura previste dalla legge di contabilità, determinano un peggioramento di circa 1,9 miliardi nel 2014 e un miglioramento di circa 12,9 miliardi nel 2015 e di 7,1 miliardi nel 2016.

Tabella 2.1-1 Riepilogo effetti finanziari della manovra (allegato 3)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Interventi	**14.060**	**17.725**	**26.495**	**12.682**	**9.528**	**11.354**	**12.438**	**9.258**	**10.994**
Minori entrate	2.646	4.466	5.718	5.119	7.377	9.000	5.119	7.377	9.000
Maggiori spese	11.414	13.259	20.776	7.563	2.151	2.354	7.319	1.881	1.994
-correnti	*7.988*	*9.472*	*9.786*	*3.618*	*587*	*532*	*3.618*	*587*	*532*
-capitale	*3.426*	*3.786*	*10.991*	*3.945*	*1.564*	*1.822*	*3.701*	*1.294*	*1.462*
Coperture	**12.165**	**30.663**	**33.561**	**9.723**	**12.764**	**18.257**	**9.723**	**12.764**	**18.257**
Maggiori entrate	7.222	16.408	19.651	6.592	7.381	10.679	6.092	6.881	10.179
Minori spese	4.943	14.255	13.910	3.131	5.384	7.578	3.631	5.884	8.078
-correnti	*4.049*	*12.179*	*13.689*	*3.066*	*5.121*	*7.103*	*3.066*	*5.121*	*7.103*
-capitale	*894*	*2.075*	*221*	*65*	*262*	*475*	*565*	*762*	*975*
Saldo	**-1.895**	**12.938**	**7.066**	**-2.959**	**3.237**	**6.903**	**-2.715**	**3.507**	**7.263**
Variazione netta:									
Entrate	4.576	11.942	13.933	1.473	4	1.679	973	-496	1.179
Spese	6.471	-996	6.866	4.432	-3.233	-5.224	3.688	-4.003	-6.084
-correnti	*3.939*	*-2.707*	*-3.903*	*552*	*-4.534*	*-6.571*	*552*	*-4.534*	*-6.571*
-capitale	2.532	1.711	10.769	3.880	1.301	1.347	3.136	531	487

Importi in milioni di euro

Per l'indebitamento netto, considerando anche le misure che dispongono la variazione delle aliquote di imposta e le riduzioni di agevolazioni, detrazioni vigenti ai fini del conseguimento degli obiettivi programmatici,[19] la manovra di finanza pubblica determina una variazione netta delle entrate complessivamente pari a circa 1 miliardo nel 2014, -0,5 miliardi nel 2015 e +1,2 miliardi nel 2016.

La variazione delle spese evidenzia un incremento delle uscite complessive di circa 3,7 miliardi nel primo anno (di cui 3,1 di spese in conto capitale) e una progressiva riduzione negli anni successivi per 4 miliardi nel 2015 e 6,1 nel 2016. Tale riduzione è interamente imputabile alle uscite correnti che si riducono di 4,5 miliardi e 6,6 miliardi rispettivamente nel 2015 e 2016 a fronte di un lieve incremento delle uscite in conto capitale negli stessi anni.

Gli interventi complessivamente previsti dal disegno di legge di stabilità ammontano a circa 12,4 miliardi nel primo anno, 9,3 miliardi nel 2015 e 11 miliardi nel 2016 (32,7 miliardi nel triennio). Le maggiori risorse reperite dalla stessa manovra ammontano a circa 9,7 nel 2014, 12,8 nel 2015 e 18,3 miliiardi nel 2016 (circa 40,7 miliardi nel triennio di riferimento).

Una parte rilevante degli interventi finanziati riguarda la riduzione del cuneo fiscale sul lavoro. Le misure previste determinano complessivamente una riduzione di circa 2,6 miliardi nel 2014, 2,9 miliardi nel 2015 e 3,1 miliardi nel 2016. Di tali risorse, circa 1,7 miliardi vanno a favore dei lavoratori attraverso un incremento delle detrazioni IRPEF sui redditi da lavoro dipendente. Per le imprese si dispongono misure di sgravio contributivo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di riduzione dell'IRAP sulla quota lavoro (per i nuovi assunti a tempo indeterminato) complessivamente per 1,1 miliardi nel 2014, 1,2 miliardi nel 2015 e 1,4 miliardi nel 2016. Gli interventi disposti nel settore bancario e assicurativo, relativamente alla disciplina della deducibilità fiscale delle rettifiche su crediti e delle perdite su crediti derivanti da elementi certi, e a quella relativa alla cancellazione dei crediti dal bilancio (redatto secondo i principi contabili nazionali) determinano, dopo un iniziale incremento del prelievo netto di circa 2,6 miliardi, un beneficio crescente nel corso del biennio 2015-2016. Ancora a favore delle imprese operano le agevolazioni disposte per favorire la capitalizzazione e il ricorso al capitale di rischio con un beneficio in termini di riduzione del prelievo di 1,4 miliardi nel biennio 2015-2016. È infine prevista la deducibilià al 20 per cento dell'IMU dalle imposte sui redditi delle imprese per gli immobili strumentali per circa 0,5 miliardi nel 2014 e 0,3 miliardi in ciascuno degli anni successivi. Viene rivista, inoltre, la disciplina complessiva delle imposte sul patrimonio immobiliare con un effetto netto di riduzione del prelievo pari a un miliardo annuo nel triennio di riferimento. Sono inoltre prorogate le detrazioni IRPEF per le spese di ristrutturazione ediliza, la riqualificazione energetica e acquisto di mobili ed elettrodomestici sostenute negli anni 2014 e 2015, per una riduzione netta del prelievo (tra minori e maggiori entrate) complessivamente pari a 0,2 miliardi nel 2015 e 0,8 miliardi a partire dal 2016.

[19] Tali misure potranno essere limitate in relazione a maggiori entrate realizzate tramite altri provvedimenti o maggiori risparmi di spesa derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica entro il 1 gennaio 2015.

Tabella 2.1-2 Effetti finanziari della manovra (allegato 3)

	Indebitamento netto P.A.		
	2014	2015	2016
Interventi	**12.438**	**9.258**	**10.994**
Incremento detrazione Irpef redditi da lavoro dipendente	1.561	1.734	1.732
Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali	1.000	1.100	1.200
Deduzione Irap nuovi lavoratori assunti a tempo indeterminato	36	115	200
Disposizioni in materia immobiliare	1.000	1.000	1.000
Deindicizzazione pensioni triennio 2014-2016 (effetti fiscali)	200	476	745
Svalutazione e perdite sui crediti ai fini IRES e IRAP - banche, assicurazioni e altri intermediari - IRAP	410	635	1.719
Bonus riqualificazione energetica	73	776	842
Aiuto alla crescita economica (ACE)	0	659	717
Deducibilità al 20% ai fini delle IIDD dell'IMU immobili strumentali	476	274	274
Altre minori entrate	364	608	571
Missioni di Pace	765	0	0
Cinque per mille	400	0	0
Autotrasportatori	330	0	0
Ammortizzatori in deroga	360	0	0
Social card e LSU	350	0	0
Riallineamento valori implici partecipazioni - credito d'imposta	301	60	60
Allentamento PSI (infrastrutture e pagamento debiti pregressi)	1.500	0	0
RFI - manutenzione straordinaria e velocizzazione tratti ferroviari	659	300	340
Anas - manutenzione straordinaria	510	206	130
MOSE	200	100	71
Sisma abruzzo	160	140	100
Altre maggiori spese	1.784	1.075	1.293
Coperture	**9.723**	**12.764**	**18.257**
Svalutazioni e perdite su crediti ai fini IRES e IRAP banche	2.634	0	0
Incremento imposta di bollo su comunicazioni strumenti finanziari	940	527	527
Visto di conformità imposte dirette e IRAP	460	460	460
Revisione detrazioni d'imposta	488	773	565
Riallineamento valori implici partecipazioni	500	100	100
Rivalutazione beni d'impresa	304	304	304
Altre maggiori entrate	766	1.717	1.223
Patto di stabilità interno Regioni	1.000	1.000	1.000
Riduzione consumi intermedi Ministeri	150	150	150
Altre riduzioni di spesa Ministeri	738	891	945
Trasferimenti a imprese Stato:	260	258	259
a) Riduzione trasferimenti di parte corrente	*60*	*58*	*59*
b) Riduzione crediti d'imposta	*200*	*200*	*200*
Spending review EE.TT.	0	344	688
Spending review Ministeri	0	256	622
Deindicizzazione pensioni e differimento liquidazione buonuscita dipe. pubblici	960	1.823	3.065
Pubblico impiego (1)	23	662	849
Dismissioni immobili	500	500	500
Variazione aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti	0	3.000	7.000
TOTALE EFFETTI FINANZIARI	**-2.715**	**3.507**	**7.263**

(1) Gli interventi sul pubblico impiego sono indicati al netto degli oneri riflessi e sono comprensivi dei risparmi di spesa relativi al settore sanitario.
Importi in milioni di euro

Nell'ambito di nuovi interventi, il disegno di Legge di Stabilità prevede, per il 2014) dal lato della spesa corrente il rifinanziamento delle missioni di pace (765 milioni), l'incremento delle risorse destinate al finanziamento del cinque per mille (400 milioni), lo stanziamento di 330 milioni per interventi per il settore dell'autotrasporto. Ulteriori risorse per 360 milioni (a fronte di stanziamenti pari a 600 milioni) incremetano il Fondo sociale per l'occupazione e sono destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. Sono inoltre incrementati il Fondo di solidarietà per i ceti meno abbienti "social card" (250 milioni) e le risorse destinate ai lavoratori socialmente utili (100 milioni). Tra le altre spese è rifinanziato il Fondo ordinario delle Università (150 milioni) e, nel rispetto dei limiti previsti dal Patto di stabilità interno, sono stanziate ulteriori risorse di competenza per il Fondo per le non autosufficienze (250 milioni), per il Fondo per le politiche sociali (300 milioni) e per le scuole non statali (220 milioni).

Tra gli interventi in conto capitale, la manovra interviene sulla disciplina del Patto di stabilità interno con la concessione di maggiori spazi finanziari per spese d'investimento (per un miliardo nel 2014) e per il pagamento dei debiti pregressi in conto capitale degli enti locali (per 500 milioni di euro nello stesso anno). Larga parte delle ulteriori misure riguarda il finanziamento di spese di carattere infrastrutturale. Fra queste figurano le maggiori spese in favore di Anas S.p.a. per la manutenzione straordinaria e il completamento dell'asse autostradale Salerno – Reggio Calabria (846 milioni di euro nel triennio) e di RFI, per assicurare l'adeguamento e la velocizzazione di alcuni tratti ferroviari nonché per gli interventi di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria previsti nel contratto di servizio 2012-2014 (circa 1,3 miliardi nel triennio). Per la prosecuzione dei lavori del sistema MOSE sono previsti complessivamente 371 milioni per il periodo 2014–2016; inoltre vengono previste maggiori uscite per la ricostruzione dei danni provocati dal sisma nella regione Abruzzo (per complessivi 400 milioni nel biennio 2014–2015). Si incrementa, infine, di 1,55 miliardi nel triennio la dotazione del Fondo sviluppo e coesione, con un impatto stimato in termini di indebitamento per a 260 milioni di euro.

Tra le risorse reperite dal disegno di Legge di Stabilità, dal lato delle entrate, prevede l'incremento dell'imposta di bollo per le comunicazioni relative a strumenti finanziari dall'1,5 al 2 per mille con un aumento del gettito atteso di circa 2 miliardi nel triennio. Sono stabilite, inoltre, nuove procedure per le istanze di compensazione dei crediti relativi alle imposte dirette per importi superiori a 15 mila euro l'anno (1,4 miliardi nel triennio), interventi di riordino e razionalizzazione delle detrazione delle imposte sui redditi (circa 1,8 miliardi nel triennio) e l'introduzione di un'imposta sostitutiva per consentire la rivalutazione dei beni d'impresa risultanti in bilancio al 31/12/2012 (circa 900 milioni nel triennio).

Per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica si prevede che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, vengano ridotte le agevolazioni e le detrazioni (10 miliardi nel biennio 2015-2016). Tali riduzioni potranno essere ridotte in relazione ai maggiori risparmi di spesa ottenuti con gli interventi di controllo e riduzione della spesa pubblica.

Dal lato della spesa, il rafforzamento del Patto di stabilità interno per le Regioni comporta un risparmio di 3 miliardi di euro nel triennio 2014-2016. Attraverso misure in materia di pubblico impiego il disegno di legge di stabilità reperisce risorse per complessivi 1,5 miliardi. In particolare, viene previsto il definanziamento dell'indennità di vacanza contrattuale per il perido 2015-2017 (0,7 miliardi circa nel biennio 2015-2016), la proroga al 2014 della limitazione delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, con il contestuale consolidamento dei relativi risparmi di spesa per gli anni successivi, e la limitazione del *turn over* (con esclusione dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle

Università ed Enti di ricerca). Tra le misure in materia di previdenza ulteriori risparmi derivano dalla revisione delle percentuali di indicizzazione delle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo INPS (4,1 miliardi nel triennio) e dal differimento del trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici (1,7 miliardi negli anni 2014-2016).

Per le amministrazioni centrali dello Stato, la manovra di finanza pubblica dispone, tra l'altro, complessivamente una riduzione di spese pari a 1,2 miliardi nel triennio attraverso interventi di diminuzione dei trasferimenti alle imprese, la razionalizzazione della disciplina dei crediti d'imposta e la riduzione lineare delle spese per consumi intermedi. Si prevede, inoltre, che a decorrere dal 2014 le consultazioni elettorali si svolgano in un'unica giornata con conseguenti risparmi quantificati in 300 milioni di euro nel triennio.

La manovra prevede, inoltre, l'adozione entro il 15 ottobre 2014 di ulteriori misure di spending review, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili tali da assicurare, nel bilancio di previsione per il triennio 2015-2017 una riduzione della spesa della P.A. in misura non inferiore a 600 milioni di euro nel 2015 e 1,3 miliardi di euro a decorrere dal 2016. Detti obiettivi sono ripartiti tra le Amministrazioni statali e quelle territoriali in relazione alla quota di spesa primaria gestita da ciascun sottosettore. La riduzione dovrà avvenire, sulla base delle attività e delle proposte formulate dal Commissario per la spending review, attraverso interventi di razionalizzazione e ridimensionamento delle strutture, riduzione delle spese per beni e servizi e procedure di ottimizzazione nell'uso degli immobili. In attesa della definizione di tali interventi è disposto, per il bilancio dello Stato, per gli anni 2015 e 2016, l'accantonamento delle dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili di ciascun ministero per 256 milioni nel 2015 e 622 milioni nel 2016. Per gli enti territoriali sono rideterminati i limiti del patto di stabilità interno in misura tale da garantire un risparmio di 344 milioni di euro nel 2015 e 688 nel 2016.

Ulteriori risorse derivano dal programma straordinario di dismissioni di immobili pubblici non sono destinati a finalità istituzionali (1,5 miliardi).

Un dettaglio degli effetti delle misure disposte dal disegno di legge di stabilità sui saldi di finanza pubblica, distinguendo tra articolato e Tabelle, è illustrato nella tavola seguente.

Tabella 2.1-3 Effetti finanziari della manovra sui saldi di finanza pubblica – Articolato e Tabelle (allegato 3)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Maggiori entrate - di cui:	**7.222**	**16.408**	**19.651**	**6.592**	**7.381**	**10.679**	**6.092**	**6.881**	**10.179**
Svalutazioni e perdite su crediti (5 anni) IRES e IRAP	2.634	0	0	2.634	0	0	2.634	0	0
Imposta bollo su comunicazione strumenti finanziari	940	527	527	940	527	527	940	527	527
Visto conformita rimborsi Imposte dirette	0	0	0	460	460	460	460	460	460
Rivalutazione beni d'impresa	304	304	304	304	304	304	304	304	304
Riduzoni agevolazioni fiscali	0	3.000	7.000	0	3.000	7.000	0	3.000	7.000
IMU riserva erariale immobili categoria catastale D	0	4.666	4.666	0	0	0	0	0	0
Versamento IMU comunale - finanziamento Fondo solidarietà comunale	572	4.718	4.718	0	0	0	0	0	0
Dismissioni immobili	500	500	500	500	500	500	0	0	0
Riordino agevolazioni tributarie	483	760	553	483	760	553	483	760	553
Tassazione IRPEF redditi immobili non locati ad uso abitativo	489	279	279	489	279	279	489	279	279
Minori entrate - di cui:	**2.646**	**4.466**	**5.718**	**5.119**	**7.377**	**9.000**	**5.119**	**7.377**	**9.000**
Svalutazioni e perdite su crediti (5 anni) ai fini IRES e IRAP	0	5	867	410	635	1.719	410	635	1.719
Detrazioni Irpef lavoratori dipendenti	1.561	1.703	1.703	1.561	1.734	1.732	1.561	1.734	1.732
Riduzione cuneo fiscale - lavoratori (IRAP)	0	0	0	36	115	200	36	115	200
Aiuto alla crescita economica (ACE)	0	659	717	0	659	717	0	659	717
Riduzioni premi e contributi INAIL		0	0	1.000	1.100	1.200	1.000	1.100	1.200
Bonus riqualificazione energetica	73	776	836	73	776	842	73	776	842
Disposizioni in materia immobiliare	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deducibilità IMU immobili strumentali	476	274	274	476	274	274	476	274	274
Minori spese	**4.211**	**12.301**	**13.810**	**3.131**	**5.284**	**7.478**	**3.631**	**5.784**	**7.978**
Di cui correnti:	**4.049**	**12.179**	**13.689**	**3.066**	**5.121**	**7.103**	**3.066**	**5.121**	**7.103**
Patto di stabilità Regioni	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Riduzione credito d'imposta	338	278	279	135	186	186	135	186	186
Interventi spending review Ministeri	0	0	0	0	109	261	0	109	261
Interventi spending review Enti territoriali	0	0	0	0	344	688	0	344	688
Deindicizzazione pensioni e differimento buonuscita dip. pubblici	960	1.823	3.065	960	1.823	3.065	960	1.823	3.065
Riduzione consumi intermedi Ministeri	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Riserve erariali	306	1.026	836	0	0	0	0	0	0
Pubblico impiego (1)	10	1.085	1.379	23	662	849	23	662	849
Riordino disciplina IMU	0	5.639	5.692	0	0	0	0	0	0
Di cui c/capitale:	**162**	**122**	**121**	**65**	**162**	**375**	**565**	**662**	**875**
Riduzione credito d'imposta	162	22	21	65	14	14	65	14	14
Interventi spending review Ministeri	0	0	0	0	147	361	0	147	361
Dismissioni immobili	0	0	0	0	0	0	500	500	500
Maggiori spese	**9.450**	**11.014**	**11.836**	**6.410**	**1.221**	**1.465**	**6.315**	**1.086**	**1.260**
Di cui correnti:	**7.457**	**9.282**	**9.595**	**3.356**	**397**	**342**	**3.356**	**397**	**342**
Soppressione maggiorazione TARES (Comuni, RSO, Sicilia e Sardegna)	943	943	943	0	0	0	0	0	0
Fondo di solidarietà comunale	572	5.604	5.604	0	0	0	0	0	0
Scuole non statali	220	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo finanziamento ordinario università	150	0	0	150	0	0	150	0	0
Fondo non autosufficienze	250	0	0	0	0	0	0	0	0
Social card	250	0	0	250	0	0	250	0	0
Svalutazione e perdite sui crediti ai fini IRES e IRAP	410	630	852	0	0	0	0	0	0
Cinque per mille	400	0	0	400	0	0	400	0	0
Autotrasportatori	330	0	0	330	0	0	330	0	0
Riduzione trasferimento INAIL	500	600	700	0	0	0	0	0	0
Ammortizzatori sociali in deroga	600	0	0	360	0	0	360	0	0
Missioni di pace	765	0	0	765	0	0	765	0	0
Di cui c/capitale:	**1.993**	**1.733**	**2.241**	**3.054**	**825**	**1.124**	**2.959**	**690**	**919**
Allentamento PSI spese conto capitale e debiti pregressi	0	0	0	1.500	0	0	1.500	0	0
RFI -Manutenzione straordinaria e adeguamento tratti ferroviari	550	320	320	550	140	270	550	140	270
Acquisto materiale rotabile - ferro e gomma	300	100	100	150	100	100	150	100	100
Mose	200	100	71	200	100	71	200	100	71
Anas mautenzione straordinaria e completamento Sa - Rc	385	170	120	385	100	100	385	100	100
Fondo sviluppo e coesione	50	500	1.000	10	50	200	10	50	200
Totale generale articolato	**-663**	**13.229**	**15.906**	**-1.807**	**4.066**	**7.692**	**-1.712**	**4.201**	**7.897**
TABELLE - EFFETTI FINANZIARI									
Tab A	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Tab B	40	185	380	20	100	200	20	100	200
Tab C	490	150	150	220	150	150	220	150	150
Tab E - rifinanziamenti	1.339	1.815	6.255	650	450	290	650	450	290
Tab E - riduzioni	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100	-100
Tab E - rimodulazioni	-732	-1.854	2.061	168	135	155	19	0	0
Totale tabelle	**1.232**	**291**	**8.840**	**1.153**	**830**	**789**	**1.004**	**695**	**634**
TOTALE EFFETTI FINANZIARI	**-1.895**	**12.938**	**7.066**	**-2.959**	**3.237**	**6.903**	**-2.715**	**3.507**	**7.263**

Importi in milioni di euro

(1) Gli interventi sul pubblico impiego, su fabbisogno e indebitamento netto, sono indicati al netto degli oneri riflessi e sono comprensivi dei risparmi di spesa relativi al settore sanitario.

2.2 Il quadro programmatico del bilancio dello Stato

Di seguito (tabelle 2.2-1, 2.2-2 e 2.2-3) si presenta il quadro di sintesi, in termini di competenza, delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio dello Stato al netto delle regolazioni contabili e debitorie, evidenziando anche le principali variazioni dovute agli effetti del disegno di Legge di Stabilità 2014.

Tabella 2.2-1 Effetti finanziari della manovra sul bilancio dello Stato (allegato 4). Competenza 2014

	2013	2014							
	Bilancio assestato	L.V.	Legge di stabilità						Bilancio integrato 2014
		DLB 2014	Articolato	Tab. A e B	Tab. C	Tab. D	Tab. E	Totale	
ENTRATE									
Tributarie	438.271	447.669	2.973					2.973	450.642
Extra Tributarie	69.005	63.028	1.104					1.104	64.132
Altre	1.941	1.359	500					500	1.859
ENTRATE FINALI	**509.217**	**512.056**	**4.576**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.576**	**516.632**
SPESE									
Spese correnti (netto interessi)	393.018	403.101	3.408	95	436	0		3.939	407.040
Interessi	89.162	93.486						0	93.486
Spese Conto Capitale	58.102	52.041	1.831	40	54		607	2.532	54.572
SPESE FINALI	**540.281**	**548.627**	**5.239**	**135**	**490**	**0**	**607**	**6.471**	**555.098**
Rimborso prestiti	**197.515**	**235.664**						**0**	**235.664**
Risparmio pubblico	**25.097**	**14.111**	**668**	**-95**	**-436**	**0**	**0**	**137**	**14.247**
Saldo netto da finanziare	**-31.064**	**-36.571**	**-663**	**-135**	**-490**	**0**	**-607**	**-1.895**	**-38.466**
Ricorso al mercato	**-236.680**	**-275.385**	**-663**	**-135**	**-3.050**	**0**	**-607**	**-4.455**	**-279.840**

I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati
Al netto delle regolazioni contabili e debitorie (milioni di euro)

Tabella 2.2-2 Effetti finanziari della manovra sul bilancio dello Stato (allegato 4). Competenza 2015

	2015							Bilancio integrato 2015
	L.V.	Legge di stabilità						
	DLB 2015	Articolato	Tab. A e B	Tab. C	Tab. D	Tab. E	Totale	
ENTRATE								
Tributarie	455.213	6.459					6.459	461.672
Extra Tributarie	59.128	4.983					4.983	64.111
Altre	1.367	500					500	1.867
ENTRATE FINALI	**515.708**	**11.942**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.942**	**527.650**
SPESE								
Spese correnti (netto interessi)	405.861	-2.897	95	96	0		-2.707	403.154
Interessi	96.773						0	96.773
Spese Conto Capitale	36.244	1.611	185	54		-139	1.711	37.954
SPESE FINALI	**538.877**	**-1.287**	**280**	**150**	**0**	**-139**	**-996**	**537.881**
Rimborso prestiti	**254.669**						**0**	**254.669**
Risparmio pubblico	**11.707**	**14.339**	**-95**	**-96**	**0**	**0**	**14.149**	**25.856**
Saldo netto da finanziare	**-23.169**	**13.229**	**-280**	**-150**	**0**	**139**	**12.938**	**-10.231**
Ricorso al mercato	**-280.989**	**13.229**	**-280**	**-150**	**0**	**139**	**12.938**	**-268.051**

I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati
Al netto delle regolazioni contabili e debitorie (milioni di euro)

Tabella 2.2-3 Effetti finanziari della manovra sul bilancio dello Stato (allegato 4). Competenza 2016

	2016							Bilancio integrato 2016
	L.V.	Legge di stabilità						
	DLB 2016	Articolato	Tab. A e B	Tab. C	Tab. D	Tab. E	Totale	
ENTRATE								
Tributarie	465.030	8.450					8.450	473.480
Extra Tributarie	59.625	4.983					4.983	64.608
Altre	1.376	500					500	1.876
ENTRATE FINALI	**526.031**	**13.933**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.933**	**539.964**
SPESE								
Spese correnti (netto interessi)	407.774	-4.093	95	96	0		-3.903	403.871
Interessi	98.827						0	98.827
Spese Conto Capitale	20.918	2.120	380	54		8.216	10.769	31.687
SPESE FINALI	**527.519**	**-1.974**	**475**	**150**	**0**	**8.216**	**6.866**	**534.385**
Rimborso prestiti	**234.702**						**0**	**234.702**
Risparmio pubblico	**18.054**	**17.526**	**-95**	**-96**	**0**	**0**	**17.336**	**35.390**
Saldo netto da finanziare	**-1.488**	**15.906**	**-475**	**-150**	**0**	**-8.216**	**7.066**	**5.578**
Ricorso al mercato	**-239.340**	**15.906**	**-475**	**-150**	**0**	**-8.216**	**7.066**	**-232.274**

I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati
Al netto delle regolazioni contabili e debitorie (milioni di euro)

3 IL CONTO DI CASSA E IL CONTO ECONOMICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

3.1 Il conto di cassa

Tabella 3.1-1 Conto di cassa. Quadro tendenziale.

	2012	2013	2014	2015	2016
Incassi correnti	**751.922**	**764.604**	**785.277**	**812.339**	**832.175**
Tributarie	481.551	471.735	489.925	513.890	527.230
Contributi sociali	211.759	213.512	216.582	222.380	228.132
Trasferimenti da altri soggetti	17.786	17.237	16.771	17.195	17.027
da famiglie	*2.674*	*1.703*	*2.177*	*2.278*	*2.231*
da imprese	*5.146*	*5.125*	*4.785*	*4.908*	*4.988*
da estero	*9.966*	*10.409*	*9.809*	*10.009*	*9.809*
Altri incassi correnti	40.826	62.120	62.000	58.874	59.786
Incassi in conto capitale	**6.900**	**7.546**	**6.585**	**6.587**	**6.721**
Trasferimenti da altri soggetti	2.936	2.903	2.919	2.949	2.989
da famiglie	*755*	*760*	*753*	*753*	*762*
da imprese	*2.160*	*2.136*	*2.159*	*2.189*	*2.220*
da estero	*21*	*7*	*7*	*7*	*7*
Altri incassi in conto capitale	3.964	4.643	3.666	3.638	3.732
Incassi partite finanziarie	**11.750**	**20.879**	**25.201**	**6.924**	**7.402**
Incassi totali	**770.572**	**793.029**	**817.063**	**825.850**	**846.299**
Pagamenti correnti	**754.854**	**787.236**	**788.803**	**795.694**	**810.442**
Redditi da lavoro dipendente	161.728	161.400	159.327	161.007	161.195
Consumi intermedi	127.039	137.549	132.767	126.821	127.995
Trasferimenti a altri soggetti	356.882	366.353	375.394	385.160	394.139
a famiglie	*317.443*	*326.247*	*335.362*	*344.771*	*353.385*
a imprese	*21.801*	*20.208*	*19.616*	*19.482*	*19.487*
a estero	*17.637*	*19.897*	*20.416*	*20.907*	*21.268*
Interessi passivi	82.841	84.758	85.505	85.573	87.982
Altri pagamenti correnti	26.364	37.176	35.809	37.133	39.131
Pagamenti in conto capitale	**52.286**	**57.342**	**52.925**	**49.955**	**46.704**
Investimenti fissi lordi	30.179	37.259	33.816	31.048	30.252
Trasferimenti a altri soggetti	17.506	15.986	15.724	14.665	11.882
a famiglie	*2.712*	*1.660*	*1.728*	*2.295*	*1.323*
a imprese	*14.299*	*14.008*	*13.560*	*11.776*	*9.846*
a estero	*495*	*318*	*436*	*594*	*713*
Altri pagamenti in conto capitale	4.602	4.097	3.385	4.241	4.570
Pagamenti partite finanziarie	**13.664**	**33.467**	**29.329**	**10.862**	**8.160**
Pagamenti totali	**820.804**	**878.046**	**871.057**	**856.510**	**865.306**
Saldo di parte corrente	**-2.932**	**-22.632**	**-3.526**	**16.645**	**21.733**
Saldo al netto delle partite finanziarie	**-48.318**	**-72.429**	**-49.866**	**-26.722**	**-18.250**
Saldo primario	**32.609**	**-259**	**31.511**	**54.913**	**68.974**
Saldo	**-50.232**	**-85.017**	**-53.995**	**-30.660**	**-19.007**

Importi in milioni di euro. La previsione tiene conto degli effetti del DL 120/2013.

Tabella 3.1-2 Conto di cassa. Quadro programmatico.

	2012	2013	2014	2015	2016
Incassi correnti	**751.922**	**764.604**	**786.268**	**811.587**	**833.058**
Tributarie	481.551	471.735	491.986	514.308	529.383
Contributi sociali	211.759	213.512	215.512	221.210	226.862
Trasferimenti da altri soggetti	17.786	17.237	16.771	17.195	17.027
da famiglie	*2.674*	*1.703*	*2.177*	*2.278*	*2.231*
da imprese	*5.146*	*5.125*	*4.785*	*4.908*	*4.988*
da estero	*9.966*	*10.409*	*9.809*	*10.009*	*9.809*
Altri incassi correnti	40.826	62.120	62.000	58.874	59.786
Incassi in conto capitale	**6.900**	**7.546**	**7.066**	**7.344**	**7.518**
Trasferimenti da altri soggetti	2.936	2.903	2.919	2.949	2.989
da famiglie	*755*	*760*	*753*	*753*	*762*
da imprese	*2.160*	*2.136*	*2.159*	*2.189*	*2.220*
da estero	*21*	*7*	*7*	*7*	*7*
Altri incassi in conto capitale	3.964	4.643	4.147	4.395	4.529
Incassi partite finanziarie	**11.750**	**20.879**	**25.201**	**6.924**	**7.402**
Incassi totali	**770.572**	**793.029**	**818.535**	**825.854**	**847.978**
Pagamenti correnti	**754.854**	**787.236**	**789.855**	**791.660**	**804.372**
Redditi da lavoro dipendente	161.728	161.400	159.828	160.589	160.633
Consumi intermedi	127.039	137.549	133.203	125.792	126.438
Trasferimenti a altri soggetti	356.882	366.353	375.509	382.572	390.187
a famiglie	*317.443*	*326.247*	334.579	342.496	349.757
a imprese	*21.801*	*20.208*	20.393	19.169	19.162
a estero	*17.637*	*19.897*	20.537	20.907	21.268
Interessi passivi	82.841	84.758	85.505	85.573	87.982
Altri pagamenti correnti	26.364	37.176	35.809	37.133	39.131
Pagamenti in conto capitale	**52.286**	**57.342**	**56.305**	**50.756**	**47.551**
Investimenti fissi lordi	30.179	37.259	35.514	30.960	30.243
Trasferimenti a altri soggetti	17.506	15.986	17.352	15.500	12.708
a famiglie	*2.712*	*1.660*	1.728	2.295	1.323
a imprese	*14.299*	*14.008*	15.187	12.611	10.672
a estero	*495*	*318*	436	594	713
Altri pagamenti in conto capitale	4.602	4.097	3.439	4.296	4.600
Pagamenti partite finanziarie	**13.664**	**33.467**	**29.329**	**10.862**	**8.160**
Pagamenti totali	**820.804**	**878.046**	**875.489**	**853.277**	**860.082**
Saldo di parte corrente	**-2.932**	**-22.632**	**-3.586**	**19.927**	**28.686**
Saldo al netto delle partite finanziarie	**-48.318**	**-72.429**	**-52.825**	**-23.485**	**-11.346**
Saldo primario	**32.609**	**-259**	**28.551**	**58.150**	**75.878**
Saldo	**-50.232**	**-85.017**	**-56.954**	**-27.423**	**-12.104**

Importi in milioni di euro. La previsione tiene conto degli effetti del DL 120/2013 e del DDL Stabilità 2014.

3.2 Il conto economico delle amministrazioni pubbliche

Tabella 3.2-1 Conto economico delle amministrazioni pubbliche. Quadro tendenziale.

	2012	2013	2014	2015	2016
SPESE					
Redditi da lavoro dipendente	165.366	164.258	161.948	163.666	163.908
Consumi intermedi	132.279	129.135	129.704	132.242	135.752
Prestazioni sociali	311.413	320.549	330.128	338.871	347.564
Pensioni	249.471	255.200	262.671	269.764	277.104
Altre prestazioni sociali	61.942	65.349	67.457	69.107	70.460
Altre uscite correnti	57.480	58.045	58.806	59.040	58.737
Totale spese correnti netto interessi	**666.538**	**671.986**	**680.586**	**693.819**	**705.961**
Interessi passivi	86.717	83.949	86.087	88.827	91.858
Totale spese correnti	**753.255**	**755.935**	**766.673**	**782.646**	**797.819**
di cui : Spesa sanitaria	110.842	111.108	113.029	115.424	117.616
Totale spese in conto capitale	**47.827**	**50.084**	**45.412**	**45.653**	**42.638**
Investimenti fissi lordi	29.224	27.603	28.945	29.277	29.219
Contributi in c/capitale	17.487	21.426	14.685	14.720	12.349
Altri trasferimenti	1.116	1.054	1.782	1.656	1.070
Totale spese netto interessi	**714.365**	**722.070**	**725.998**	**739.472**	**748.599**
Totale spese finali	**801.082**	**806.019**	**812.085**	**828.299**	**840.457**
ENTRATE					
Tributarie	472.164	472.336	487.439	501.887	515.679
Imposte dirette	237.235	233.849	239.951	243.503	250.229
Imposte indirette	233.554	235.288	246.560	257.646	264.701
Imposte in c/capitale	1.375	3.199	928	738	749
Contributi sociali	216.669	218.190	221.149	228.017	234.394
Contributi sociali effettivi	212.422	213.876	216.775	223.557	229.874
Contributi sociali figurativi	4.247	4.314	4.374	4.460	4.520
Altre entrate correnti	59.649	61.536	61.147	62.723	64.018
Totale entrate correnti (*)	**747.107**	**748.863**	**768.807**	**791.888**	**813.342**
Entrate in conto capitale non tributarie	4.967	6.881	5.098	5.189	5.068
Totale entrate finali (*)	**753.449**	**758.943**	**774.833**	**797.815**	**819.159**
Pressione fiscale (% del PIL)	44,0	44,3	44,2	43,9	43,6
Saldo primario	**39.084**	**36.873**	**48.835**	**58.343**	**70.560**
Saldo di parte corrente	**-6.148**	**-7.072**	**2.134**	**9.242**	**15.523**
Indebitamento netto	**-47.633**	**-47.076**	**-37.252**	**-30.484**	**-21.298**
PIL nominale	1.567.010	1.558.277	1.604.381	1.661.321	1.719.574

(*) Il totale entrate correnti non comprende le imposte in c/capitale incluse nel totale entrate finali
I totali possono non corrispondere alla somma delle compontenti per gli arrotondamenti effettuati.
Importi in milioni di euro.

Per l'anno 2012 sono riportati i dati della Nota di aggiornamento del DEF 2013. Per gli anni successivi, la previsione è stata integrata con gli effetti del DL 120/2013.

Tabella 3.2-2 Conto economico delle amministrazioni centrali. Quadro tendenziale.

	2012	2013	2014	2015	2016
SPESE					
Redditi da lavoro dipendente	92.760	92.065	90.451	92.097	92.250
Consumi intermedi	22.149	21.267	20.603	21.541	22.666
Trasferimenti a amministrazioni pubbliche	191.966	187.641	194.708	191.484	193.839
Trasferimenti a altri soggetti	25.472	28.360	28.483	28.127	27.492
Altre uscite correnti	11.159	11.051	11.474	11.821	12.002
Spese correnti netto interessi	**343.506**	**340.385**	**345.719**	**345.070**	**348.249**
Interessi passivi	82.909	80.818	82.886	85.536	88.496
Totale spese correnti	**426.415**	**421.203**	**428.605**	**430.606**	**436.745**
Totale spese in conto capitale	**29.159**	**26.657**	**27.407**	**27.185**	**23.313**
Investimenti fissi lordi	8.208	8.694	9.789	10.053	9.448
Trasferimenti a amministrazioni pubbliche	9.266	8.584	7.128	6.991	6.971
Trasferimenti a altri soggetti	11.632	9.326	10.436	10.084	6.836
Altre uscite in conto capitale	53	53	54	56	58
Totale spese finali netto interessi	**372.665**	**367.041**	**373.126**	**372.255**	**371.562**
Totale spese finali	**455.574**	**447.859**	**456.012**	**457.791**	**460.058**
ENTRATE					
Tributarie	363.671	362.218	376.050	389.460	401.213
Imposte dirette	200.619	197.028	203.896	206.897	213.069
Imposte indirette	161.722	161.991	171.226	181.825	187.395
Imposte in c/capitale	1.330	3.199	928	738	749
Contributi sociali	2.247	2.269	2.291	2.323	2.347
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche	7.708	12.641	12.021	7.741	7.781
Trasferimenti da altri soggetti	11.156	11.951	12.102	12.327	12.525
Altre entrate correnti	14.720	15.329	15.111	15.197	15.348
Totale entrate correnti (*)	**398.172**	**401.209**	**416.647**	**426.310**	**438.465**
Entrate in conto capitale non tributarie	2.412	2.573	1.221	1.339	1.350
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche	200	200	200	200	200
Trasferimenti da altri soggetti	2.212	2.373	1.020	1.139	1.150
Totale entrate finali (*)	**401.914**	**406.981**	**418.796**	**428.387**	**440.564**
Pressione fiscale del settore (% del PIL)	23,4	23,4	23,6	23,6	23,5
Saldo primario	**29.249**	**39.940**	**45.670**	**56.132**	**69.002**
Saldo di parte corrente	**-28.243**	**-19.994**	**-11.958**	**-4.296**	**1.720**
Indebitamento netto	**-53.660**	**-40.878**	**-37.216**	**-29.404**	**-19.494**
PIL nominale	1.567.010	1.558.277	1.604.381	1.661.321	1.719.574

(*) Il totale entrate correnti non comprende le imposte in c/capitale incluse nel totale entrate finali
I totali possono non corrispondere alla somma delle compontenti per gli arrotondamenti effettuati.
Importi in milioni di euro.
Per l'anno 2012 sono riportati i dati della Nota di aggiornamento del DEF 2013. Per gli anni successivi, la previsione è stata integrata con gli effetti del DL 120/2013.

Tabella 3.2-3 Conto economico delle amministrazioni locali. Quadro tendenziale.

	2012	2013	2014	2015	2016
SPESE					
Redditi da lavoro dipendente	69.204	68.794	68.205	68.274	68.354
Consumi intermedi	107.281	105.384	106.633	108.162	110.479
Trasferimenti a amministrazioni pubbliche	2.360	7.218	6.647	2.343	2.344
Trasferimenti a altri soggetti	19.205	17.497	17.699	17.744	17.848
Altre uscite correnti	6.892	6.656	6.865	7.011	7.099
Spese correnti netto interessi	**204.942**	**205.549**	**206.049**	**203.534**	**206.124**
Interessi passivi	4.153	3.427	3.471	3.533	3.576
Totale spese correnti	**209.095**	**208.976**	**209.520**	**207.067**	**209.700**
Totale spese in conto capitale	**28.180**	**32.334**	**25.451**	**25.771**	**26.451**
Investimenti fissi lordi	21.062	19.032	19.274	19.335	19.726
Trasferimenti a amministrazioni pubbliche	200	200	200	200	200
Trasferimenti a altri soggetti	6.742	12.926	5.797	6.052	6.337
Altre uscite in conto capitale	176	176	180	184	188
Totale spese finali netto interessi	**233.122**	**237.883**	**231.500**	**229.305**	**232.575**
Totale spese finali	**237.275**	**241.310**	**234.971**	**232.838**	**236.151**
ENTRATE					
Tributarie	108.493	110.118	111.389	112.427	114.466
Imposte dirette	36.616	36.821	36.055	36.606	37.160
Imposte indirette	71.832	73.297	75.334	75.821	77.306
Imposte in c/capitale	45	0	0	0	0
Contributi sociali	1.400	1.420	1.446	1.471	1.494
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche	86.276	74.997	75.869	70.523	70.089
Trasferimenti da altri soggetti	9.004	9.067	8.081	8.610	8.817
Altre entrate correnti	22.805	23.019	23.517	24.065	24.592
Totale entrate correnti (*)	**227.933**	**218.621**	**220.302**	**217.096**	**219.458**
Entrate in conto capitale non tributarie	12.021	13.092	11.206	11.042	10.889
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche	9.266	8.584	7.128	6.992	6.971
Trasferimenti da altri soggetti	2.755	4.508	4.078	4.050	3.918
Totale entrate finali (*)	**239.999**	**231.713**	**231.508**	**228.138**	**230.347**
Pressione fiscale del settore (% del PIL)	7,0	7,2	7,0	6,9	6,7
Saldo primario	**6.877**	**-6.170**	**8**	**-1.167**	**-2.228**
Saldo di parte corrente	**18.838**	**9.645**	**10.782**	**10.029**	**9.758**
Indebitamento netto	**2.724**	**-9.597**	**-3.463**	**-4.700**	**-5.804**
PIL nominale	1.567.010	1.558.277	1.604.381	1.661.321	1.719.574

(*) Il totale entrate correnti non comprende le imposte in c/capitale incluse nel totale entrate finali
I totali possono non corrispondere alla somma delle compontenti per gli arrotondamenti effettuati.
Importi in milioni di euro.
Per l'anno 2012 sono riportati i dati della Nota di aggiornamento del DEF 2013. Per gli anni successivi, la previsione è stata integrata con gli effetti del DL 120/2013.

Tabella 3.2-4 Conto economico degli Enti di previdenza. Quadro tendenziale.

	2012	2013	2014	2015	2016
SPESE					
Redditi da lavoro dipendente	3.402	3.399	3.292	3.295	3.304
Consumi intermedi	2.849	2.483	2.468	2.539	2.607
Trasferimenti a amministrazioni pubbliche	5.348	5.423	5.374	5.398	5.439
Trasferimenti a altri soggetti	305.892	314.744	324.119	332.902	341.543
Altre uscite correnti	273	285	294	306	317
Spese correnti netto interessi	**317.764**	**326.334**	**335.547**	**344.440**	**353.210**
Interessi passivi	162	163	166	168	170
Totale spese correnti	**317.926**	**326.497**	**335.713**	**344.608**	**353.380**
Totale spese in conto capitale	**-46**	**-123**	**-118**	**-111**	**45**
Investimenti fissi lordi	-46	-123	-118	-111	45
Trasferimenti a amministrazioni pubbliche	0	0	0	0	0
Trasferimenti a altri soggetti	0	0	0	0	0
Altre uscite in conto capitale	0	0	0	0	0
Totale spese finali netto interessi	**317.718**	**326.211**	**335.429**	**344.329**	**353.255**
Totale spese finali	**317.880**	**326.374**	**335.595**	**344.497**	**353.425**
ENTRATE					
Tributarie	0	0	0	0	0
Imposte dirette	0	0	0	0	0
Imposte indirette	0	0	0	0	0
Imposte in c/capitale	0	0	0	0	0
Contributi sociali	213.022	214.501	217.412	224.223	230.553
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche	105.690	112.644	118.838	120.960	123.752
Trasferimenti da altri soggetti	846	858	876	896	913
Altre entrate correnti	1.625	1.771	1.896	2.038	2.207
Totale entrate correnti (*)	**321.183**	**329.774**	**339.022**	**348.117**	**357.425**
Entrate in conto capitale non tributarie	0	0	0	0	0
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche	0	0	0	0	0
Trasferimenti da altri soggetti	0	0	0	0	0
Totale entrate finali (*)	**321.183**	**329.774**	**339.022**	**348.117**	**357.425**
Pressione fiscale del settore (% del PIL)	13,6	13,8	13,6	13,5	13,4
Saldo primario	**3.465**	**3.563**	**3.593**	**3.788**	**4.170**
Saldo di parte corrente	**3.257**	**3.277**	**3.309**	**3.509**	**4.045**
Indebitamento netto	**3.303**	**3.400**	**3.427**	**3.620**	**4.000**
PIL nominale	1.567.010	1.558.277	1.604.381	1.661.321	1.719.574

(*) Il totale entrate correnti non comprende le imposte in c/capitale incluse nel totale entrate finali
I totali possono non corrispondere alla somma delle compontenti per gli arrotondamenti effettuati.
Importi in milioni di euro.
Per l'anno 2012 sono riportati i dati della Nota di aggiornamento del DEF 2013. Per gli anni successivi, la previsione è stata integrata con gli effetti del DL 120/2013.

Tabella 3.2-5 Conto economico delle amministrazioni pubbliche. Quadro programmatico.

	2012	2013	2014	2015	2016
SPESE					
Redditi da lavoro dipendente	165.366	164.258	162.417	162.641	162.550
Consumi intermedi	132.279	129.135	129.528	130.878	133.892
Prestazioni sociali	311.413	320.549	329.827	337.110	344.550
Pensioni	249.471	255.200	262.140	268.446	274.995
Altre prestazioni sociali	61.942	65.349	67.687	68.664	69.555
Altre uscite correnti	57.480	58.045	59.918	58.732	58.342
Totale spese correnti netto interessi	**666.538**	**671.986**	**681.691**	**689.360**	**699.335**
Interessi passivi	86.717	83.949	86.087	88.827	91.858
Totale spese correnti	**753.255**	**755.935**	**767.778**	**778.187**	**791.193**
di cui : Spesa sanitaria	110.842	111.108	113.029	114.884	117.006
Totale spese in conto capitale	**47.827**	**50.084**	**48.048**	**45.684**	**42.625**
Investimenti fissi lordi	29.224	27.603	29.830	28.782	28.570
Contributi in c/capitale	17.487	21.426	16.436	15.246	12.985
Altri trasferimenti	1.116	1.054	1.782	1.656	1.070
Totale spese netto interessi	**714.365**	**722.070**	**729.738**	**735.045**	**741.959**
Totale spese finali	**801.082**	**806.019**	**815.825**	**823.872**	**833.817**
ENTRATE					
Tributarie	472.164	472.336	489.527	502.092	517.554
Imposte dirette	237.235	233.849	242.481	244.815	253.518
Imposte indirette	233.554	235.288	246.118	256.540	263.287
Imposte in c/capitale	1.375	3.199	928	738	749
Contributi sociali	216.669	218.190	220.126	226.931	233.142
Contributi sociali effettivi	212.422	213.876	215.752	222.471	228.622
Contributi sociali figurativi	4.247	4.314	4.374	4.460	4.520
Altre entrate correnti	59.649	61.536	61.107	62.683	64.018
Totale entrate correnti (*)	**747.107**	**748.863**	**769.832**	**790.968**	**813.966**
Entrate in conto capitale non tributarie	4.967	6.881	5.098	5.189	5.068
Totale entrate finali (*)	**753.449**	**758.943**	**775.858**	**796.895**	**819.783**
Pressione fiscale (% del PIL)	44,0	44,3	44,2	43,9	43,7
Saldo primario	**39.084**	**36.873**	**46.120**	**61.850**	**77.823**
Saldo di parte corrente	**-6.148**	**-7.072**	**2.055**	**12.781**	**22.773**
Indebitamento netto	**-47.633**	**-47.076**	**-39.967**	**-26.977**	**-14.035**
PIL nominale	1.567.010	1.558.277	1.604.381	1.661.321	1.719.574

(*) Il totale entrate correnti non comprende le imposte in c/capitale incluse nel totale entrate finali.
I totali possono non corrispondere alla somma delle compontenti per gli arrotondamenti effettuati.
Importi in milioni di euro
Per l'anno 2012 sono riportati i dati della Nota di aggiornamento del DEF 2013. Per gli anni successivi, la previsione è stata integrata con gli effetti del DL 120/2013 e del DDL Stabilità 2014.

Tabella 3.2-6 Conto economico delle amministrazioni centrali. Quadro programmatico.

	2012	2013	2014	2015	2016
SPESE					
Redditi da lavoro dipendente	92.760	92.065	90.920	91.673	91.619
Consumi intermedi	22.149	21.267	20.477	20.792	21.865
Trasferimenti a amministrazioni pubbliche	191.966	187.641	196.172	192.029	193.616
Trasferimenti a altri soggetti	25.472	28.360	28.733	28.127	27.492
Altre uscite correnti	11.159	11.051	12.876	11.773	11.857
Spese correnti netto interessi	**343.506**	**340.385**	**349.179**	**344.394**	**346.449**
Interessi passivi	82.909	80.818	82.886	85.536	88.496
Totale spese correnti	**426.415**	**421.203**	**432.065**	**429.930**	**434.945**
Totale spese in conto capitale	**29.159**	**26.657**	**28.875**	**27.530**	**23.447**
Investimenti fissi lordi	8.208	8.694	9.674	9.558	8.799
Trasferimenti a amministrazioni pubbliche	9.266	8.584	7.128	6.991	6.971
Trasferimenti a altri soggetti	11.632	9.326	12.019	10.925	7.619
Altre uscite in conto capitale	53	53	54	56	58
Totale spese finali netto interessi	**372.665**	**367.041**	**378.053**	**371.924**	**369.896**
Totale spese finali	**455.574**	**447.859**	**460.939**	**457.460**	**458.392**
ENTRATE					
Tributarie	363.671	362.218	379.602	391.332	405.122
Imposte dirette	200.619	197.028	206.452	208.266	216.522
Imposte indirette	161.722	161.991	172.222	182.328	187.852
Imposte in c/capitale	1.330	3.199	928	738	749
Contributi sociali	2.247	2.269	2.291	2.323	2.347
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche	7.708	12.641	12.021	7.741	7.781
Trasferimenti da altri soggetti	11.156	11.951	12.102	12.327	12.525
Altre entrate correnti	14.720	15.329	15.071	15.157	15.348
Totale entrate correnti (*)	**398.172**	**401.209**	**420.159**	**428.142**	**442.374**
Entrate in conto capitale non tributarie	2.412	2.573	1.221	1.339	1.350
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche	200	200	200	200	200
Trasferimenti da altri soggetti	2.212	2.373	1.020	1.139	1.150
Totale entrate finali (*)	**401.914**	**406.981**	**422.308**	**430.219**	**444.473**
Pressione fiscale del settore (% del PIL)	23,4	23,4	23,8	23,7	23,7
Saldo primario	**29.249**	**39.940**	**44.255**	**58.295**	**74.577**
Saldo di parte corrente	**-28.243**	**-19.994**	**-11.906**	**-1.788**	**7.429**
Indebitamento netto	**-53.660**	**-40.878**	**-38.631**	**-27.241**	**-13.919**
PIL nominale	1.567.010	1.558.277	1.604.381	1.661.321	1.719.574

(*) Il totale entrate correnti non comprende le imposte in c/capitale incluse nel totale entrate finali.
I totali possono non corrispondere alla somma delle compontenti per gli arrotondamenti effettuati.
Importi in milioni di euro
Per l'anno 2012 sono riportati i dati della Nota di aggiornamento del DEF 2013. Per gli anni successivi, la previsione è stata integrata con gli effetti del DL 120/2013 e del DDL Stabilità 2014.

Tabella 3.2-7 Conto economico delle amministrazioni locali. Quadro programmatico.

	2012	2013	2014	2015	2016
SPESE					
Redditi da lavoro dipendente	69.204	68.794	68.205	67.673	67.627
Consumi intermedi	107.281	105.384	106.583	107.546	109.420
Trasferimenti a amministrazioni pubbliche	2.360	7.218	6.647	2.343	2.344
Trasferimenti a altri soggetti	19.205	17.497	17.699	17.744	17.848
Altre uscite correnti	6.892	6.656	6.575	6.751	6.849
Spese correnti netto interessi	**204.942**	**205.549**	**205.709**	**202.058**	**204.088**
Interessi passivi	4.153	3.427	3.471	3.533	3.576
Totale spese correnti	**209.095**	**208.976**	**209.180**	**205.591**	**207.664**
Totale spese in conto capitale	**28.180**	**32.334**	**26.619**	**25.456**	**26.303**
Investimenti fissi lordi	21.062	19.032	20.274	19.335	19.726
Trasferimenti a amministrazioni pubbliche	200	200	200	200	200
Trasferimenti a altri soggetti	6.742	12.926	5.965	5.737	6.189
Altre uscite in conto capitale	176	176	180	184	188
Totale spese finali netto interessi	**233.122**	**237.883**	**232.328**	**227.514**	**230.391**
Totale spese finali	**237.275**	**241.310**	**235.799**	**231.047**	**233.967**
ENTRATE					
Tributarie	108.493	110.118	109.925	110.760	112.432
Imposte dirette	36.616	36.821	36.029	36.549	36.996
Imposte indirette	71.832	73.297	73.896	74.212	75.436
Imposte in c/capitale	45	0	0	0	0
Contributi sociali	1.400	1.420	1.446	1.471	1.494
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche	86.276	74.997	76.861	71.743	71.628
Trasferimenti da altri soggetti	9.004	9.067	8.081	8.610	8.817
Altre entrate correnti	22.805	23.019	23.517	24.065	24.592
Totale entrate correnti (*)	**227.933**	**218.621**	**219.830**	**216.649**	**218.962**
Entrate in conto capitale non tributarie	12.021	13.092	11.206	11.042	10.889
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche	9.266	8.584	7.128	6.992	6.971
Trasferimenti da altri soggetti	2.755	4.508	4.078	4.050	3.918
Totale entrate finali (*)	**239.999**	**231.713**	**231.036**	**227.691**	**229.851**
Pressione fiscale del settore (% del PIL)	7,0	7,2	6,9	6,8	6,6
Saldo primario	**6.877**	**-6.170**	**-1.292**	**177**	**-540**
Saldo di parte corrente	**18.838**	**9.645**	**10.650**	**11.059**	**11.298**
Indebitamento netto	**2.724**	**-9.597**	**-4.763**	**-3.356**	**-4.116**
PIL nominale	1.567.010	1.558.277	1.604.381	1.661.321	1.719.574

(*) Il totale entrate correnti non comprende le imposte in c/capitale incluse nel totale entrate finali.
I totali possono non corrispondere alla somma delle compontenti per gli arrotondamenti effettuati.
Importi in milioni di euro
Per l'anno 2012 sono riportati i dati della Nota di aggiornamento del DEF 2013. Per gli anni successivi, la previsione è stata integrata con gli effetti del DL 120/2013 e del DDL Stabilità 2014

Tabella 3.2-8 Conto economico degli Enti di previdenza. Quadro programmatico.

	2012	2013	2014	2015	2016
SPESE					

1.2.3. Testo correlato 1120 (Allegato-ERRATACORRIGE - ERRATA CORRIGE)

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1120

ALLEGATO

Errata corrige

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'economia e delle finanze** (SACCOMANNI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 2013

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

ALLEGATO

Nota tecnico-illustrativa

(Articolo 11, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni)

Le pagine 33, 34, 35 e 36 sono sostituite dalle seguenti:

«

Tabella 3.2-5 Conto economico delle amministrazioni pubbliche. Quadro programmatico.

	2012	2013	2014	2015	2016
SPESE					
Redditi da lavoro dipendente	165.366	164.258	162.417	162.641	162.550
Consumi intermedi	132.279	129.135	129.328	130.678	133.692
Prestazioni sociali	311.413	320.549	329.827	337.110	344.550
Pensioni	249.471	255.200	262.140	268.446	274.995
Altre prestazioni sociali	61.942	65.349	67.687	68.664	69.555
Altre uscite correnti	57.480	58.045	59.618	58.432	58.042
Totale spese correnti netto interessi	**666.538**	**671.986**	**681.191**	**688.860**	**698.835**
Interessi passivi	86.717	83.949	86.087	88.827	91.858
Totale spese correnti	**753.255**	**755.935**	**767.278**	**777.687**	**790.693**
di cui : Spesa sanitaria	110.842	111.108	113.029	114.884	117.006
Totale spese in conto capitale	**47.827**	**50.084**	**48.548**	**46.184**	**43.125**
Investimenti fissi lordi	29.224	27.603	29.830	28.782	28.570
Contributi in c/capitale	17.487	21.426	16.936	15.746	13.485
Altri trasferimenti	1.116	1.054	1.782	1.656	1.070
Totale spese netto interessi	**714.365**	**722.070**	**729.738**	**735.045**	**741.959**
Totale spese finali	**801.082**	**806.019**	**815.825**	**823.872**	**833.817**
ENTRATE					
Tributarie	472.164	472.336	489.527	502.092	517.554
Imposte dirette	237.235	233.849	242.481	244.815	253.518
Imposte indirette	233.554	235.288	246.118	256.540	263.287
Imposte in c/capitale	1.375	3.199	928	738	749
Contributi sociali	216.669	218.190	220.126	226.931	233.142
Contributi sociali effettivi	212.422	213.876	215.752	222.471	228.622
Contributi sociali figurativi	4.247	4.314	4.374	4.460	4.520
Altre entrate correnti	59.649	61.536	61.107	62.683	64.018
Totale entrate correnti (*)	**747.107**	**748.863**	**769.832**	**790.968**	**813.966**
Entrate in conto capitale non tributarie	4.967	6.881	5.098	5.189	5.068
Totale entrate finali (*)	**753.449**	**758.943**	**775.858**	**796.895**	**819.783**
Pressione fiscale (% del PIL)	44,0	44,3	44,2	43,9	43,7
Saldo primario	**39.084**	**36.873**	**46.120**	**61.850**	**77.823**
Saldo di parte corrente	**-6.148**	**-7.072**	**2.555**	**13.281**	**23.273**
Indebitamento netto	**-47.633**	**-47.076**	**-39.967**	**-26.977**	**-14.035**
PIL nominale	1.567.010	1.558.277	1.604.381	1.661.321	1.719.574

(*) Il totale entrate correnti non comprende le imposte in c/capitale incluse nel totale entrate finali.
I totali possono non corrispondere alla somma delle compontenti per gli arrotondamenti effettuati.
Importi in milioni di euro
Per l'anno 2012 sono riportati i dati della Nota di aggiornamento del DEF 2013. Per gli anni successivi, la previsione è stata integrata con gli effetti del DL 120/2013 e del DDL Stabilità 2014.

Tabella 3.2-6 Conto economico delle amministrazioni centrali. Quadro programmatico.

	2012	2013	2014	2015	2016
SPESE					
Redditi da lavoro dipendente	92.760	92.065	90.920	91.673	91.619
Consumi intermedi	22.149	21.267	20.477	20.792	21.865
Trasferimenti a amministrazioni pubbliche	191.966	187.641	196.172	196.747	198.334
Trasferimenti a altri soggetti	25.472	28.360	28.733	28.127	27.492
Altre uscite correnti	11.159	11.051	12.876	11.773	11.857
Spese correnti netto interessi	**343.506**	**340.385**	**349.179**	**349.112**	**351.167**
Interessi passivi	82.909	80.818	82.886	85.536	88.496
Totale spese correnti	**426.415**	**421.203**	**432.065**	**434.648**	**439.663**
Totale spese in conto capitale	**29.159**	**26.657**	**28.875**	**27.530**	**23.447**
Investimenti fissi lordi	8.208	8.694	9.674	9.558	8.799
Trasferimenti a amministrazioni pubbliche	9.266	8.584	7.128	6.991	6.971
Trasferimenti a altri soggetti	11.632	9.326	12.019	10.925	7.619
Altre uscite in conto capitale	53	53	54	56	58
Totale spese finali netto interessi	**372.665**	**367.041**	**378.053**	**376.642**	**374.614**
Totale spese finali	**455.574**	**447.859**	**460.939**	**462.178**	**463.110**
ENTRATE					
Tributarie	363.671	362.218	379.602	391.332	405.122
Imposte dirette	200.619	197.028	206.452	208.266	216.522
Imposte indirette	161.722	161.991	172.222	182.328	187.852
Imposte in c/capitale	1.330	3.199	928	738	749
Contributi sociali	2.247	2.269	2.291	2.323	2.347
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche	7.708	12.641	12.021	12.459	12.499
Trasferimenti da altri soggetti	11.156	11.951	12.102	12.327	12.525
Altre entrate correnti	14.720	15.329	15.071	15.157	15.348
Totale entrate correnti (*)	**398.172**	**401.209**	**420.159**	**432.860**	**447.092**
Entrate in conto capitale non tributarie	2.412	2.573	1.221	1.339	1.350
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche	200	200	200	200	200
Trasferimenti da altri soggetti	2.212	2.373	1.020	1.139	1.150
Totale entrate finali (*)	**401.914**	**406.981**	**422.308**	**434.937**	**449.191**
Pressione fiscale del settore (% del PIL)	23,4	23,4	23,8	23,7	23,7
Saldo primario	**29.249**	**39.940**	**44.255**	**58.295**	**74.577**
Saldo di parte corrente	**-28.243**	**-19.994**	**-11.906**	**-1.788**	**7.429**
Indebitamento netto	**-53.660**	**-40.878**	**-38.631**	**-27.241**	**-13.919**
PIL nominale	1.567.010	1.558.277	1.604.381	1.661.321	1.719.574

(*) Il totale entrate correnti non comprende le imposte in c/capitale incluse nel totale entrate finali.
I totali possono non corrispondere alla somma delle compontenti per gli arrotondamenti effettuati.
Importi in milioni di euro
Per l'anno 2012 sono riportati i dati della Nota di aggiornamento del DEF 2013. Per gli anni successivi, la previsione è stata integrata con gli effetti del DL 120/2013 e del DDL Stabilità 2014.

Tabella 3.2-7 Conto economico delle amministrazioni locali. Quadro programmatico.

	2012	2013	2014	2015	2016
SPESE					
Redditi da lavoro dipendente	69.204	68.794	68.205	67.673	67.627
Consumi intermedi	107.281	105.384	106.383	107.346	109.220
Trasferimenti a amministrazioni pubbliche	2.360	7.218	6.647	7.061	7.062
Trasferimenti a altri soggetti	19.205	17.497	17.699	17.744	17.848
Altre uscite correnti	6.892	6.656	6.275	6.451	6.549
Spese correnti netto interessi	**204.942**	**205.549**	**205.209**	**206.276**	**208.306**
Interessi passivi	4.153	3.427	3.471	3.533	3.576
Totale spese correnti	**209.095**	**208.976**	**208.680**	**209.809**	**211.882**
Totale spese in conto capitale	**28.180**	**32.334**	**27.119**	**25.956**	**26.803**
Investimenti fissi lordi	21.062	19.032	20.274	19.335	19.726
Trasferimenti a amministrazioni pubbliche	200	200	200	200	200
Trasferimenti a altri soggetti	6.742	12.926	6.465	6.237	6.689
Altre uscite in conto capitale	176	176	180	184	188
Totale spese finali netto interessi	**233.122**	**237.883**	**232.328**	**232.232**	**235.109**
Totale spese finali	**237.275**	**241.310**	**235.799**	**235.765**	**238.685**
ENTRATE					
Tributarie	108.493	110.118	109.925	110.760	112.432
Imposte dirette	36.616	36.821	36.029	36.549	36.996
Imposte indirette	71.832	73.297	73.896	74.212	75.436
Imposte in c/capitale	45	0	0	0	0
Contributi sociali	1.400	1.420	1.446	1.471	1.494
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche	86.276	74.997	76.861	76.461	76.346
Trasferimenti da altri soggetti	9.004	9.067	8.081	8.610	8.817
Altre entrate correnti	22.805	23.019	23.517	24.065	24.592
Totale entrate correnti (*)	**227.933**	**218.621**	**219.830**	**221.367**	**223.680**
Entrate in conto capitale non tributarie	12.021	13.092	11.206	11.042	10.889
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche	9.266	8.584	7.128	6.992	6.971
Trasferimenti da altri soggetti	2.755	4.508	4.078	4.050	3.918
Totale entrate finali (*)	**239.999**	**231.713**	**231.036**	**232.409**	**234.569**
Pressione fiscale del settore (% del PIL)	7,0	7,2	6,9	6,8	6,6
Saldo primario	**6.877**	**-6.170**	**-1.292**	**177**	**-540**
Saldo di parte corrente	**18.838**	**9.645**	**11.150**	**11.559**	**11.798**
Indebitamento netto	**2.724**	**-9.597**	**-4.763**	**-3.356**	**-4.116**
PIL nominale	1.567.010	1.558.277	1.604.381	1.661.321	1.719.574

(*) Il totale entrate correnti non comprende le imposte in c/capitale incluse nel totale entrate finali.
I totali possono non corrispondere alla somma delle compontenti per gli arrotondamenti effettuati.
Importi in milioni di euro
Per l'anno 2012 sono riportati i dati della Nota di aggiornamento del DEF 2013. Per gli anni successivi, la previsione è stata integrata con gli effetti del DL 120/2013 e del DDL Stabilità 2014

Tabella 3.2-8 Conto economico degli Enti di previdenza. Quadro programmatico.

	2012	2013	2014	2015	2016
SPESE					
Redditi da lavoro dipendente	3.402	3.399	3.292	3.295	3.304
Consumi intermedi	2.849	2.483	2.468	2.539	2.607
Trasferimenti a amministrazioni pubbliche	5.348	5.423	5.374	5.398	5.439
Trasferimenti a altri soggetti	305.892	314.744	323.568	331.141	338.529
Altre uscite correnti	273	285	294	306	317
Spese correnti netto interessi	**317.764**	**326.334**	**334.996**	**342.679**	**350.196**
Interessi passivi	162	163	166	168	170
Totale spese correnti	**317.926**	**326.497**	**335.162**	**342.847**	**350.366**
Totale spese in conto capitale	**-46**	**-123**	**-118**	**-111**	**45**
Investimenti fissi lordi	-46	-123	-118	-111	45
Trasferimenti a amministrazioni pubbliche	0	0	0	0	0
Trasferimenti a altri soggetti	0	0	0	0	0
Altre uscite in conto capitale	0	0	0	0	0
Totale spese finali netto interessi	**317.718**	**326.211**	**334.878**	**342.568**	**350.241**
Totale spese finali	**317.880**	**326.374**	**335.044**	**342.736**	**350.411**
ENTRATE					
Tributarie	0	0	0	0	0
Imposte dirette	0	0	0	0	0
Imposte indirette	0	0	0	0	0
Imposte in c/capitale	0	0	0	0	0
Contributi sociali	213.022	214.501	216.389	223.137	229.301
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche	105.690	112.644	119.310	120.285	121.990
Trasferimenti da altri soggetti	846	858	876	896	913
Altre entrate correnti	1.625	1.771	1.896	2.038	2.207
Totale entrate correnti (*)	**321.183**	**329.774**	**338.471**	**346.356**	**354.411**
Entrate in conto capitale non tributarie	0	0	0	0	0
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche	0	0	0	0	0
Trasferimenti da altri soggetti	0	0	0	0	0
Totale entrate finali (*)	**321.183**	**329.774**	**338.471**	**346.356**	**354.411**
Pressione fiscale del settore (% del PIL)	13,6	13,8	13,5	13,4	13,3
Saldo primario	**3.465**	**3.563**	**3.593**	**3.788**	**4.170**
Saldo di parte corrente	**3.257**	**3.277**	**3.309**	**3.509**	**4.045**
Indebitamento netto	**3.303**	**3.400**	**3.427**	**3.620**	**4.000**
PIL nominale	1.567.010	1.558.277	1.604.381	1.661.321	1.719.574

(*) Il totale entrate correnti non comprende le imposte in c/capitale incluse nel totale entrate finali.
I totali possono non corrispondere alla somma delle compontenti per gli arrotondamenti effettuati.
Importi in milioni di euro
Per l'anno 2012 sono riportati i dati della Nota di aggiornamento del DEF 2013. Per gli anni successivi, la previsione è stata integrata con gli effetti del DL 120/2013 e del DDL Stabilità 2014.

»

1.2.4. Testo correlato 1120 (Annesso)

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1120

ANNESSO
(ai sensi dell'articolo 126,
comma 3, del Regolamento)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'economia e delle finanze** (SACCOMANNI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 2013

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

Relazione illustrativa

Disegno di LEGGE DI STABILITA' 2014

Titolo I Risultati differenziali e gestione previdenziali

Art. 1

(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

La disposizione rinvia all'allegato 1 per l'indicazione dei livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, per il triennio 2014-2016. Si specifica, altresì, che i livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Art. 2

(Finanziamento gestioni previdenziali)

L'articolo 2 individua i contenuti dell'allegato 2, ovvero, in particolare, l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato alle gestioni previdenziali e gli importi complessivi dovuti alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, alla gestione speciale minatori e alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS.

La disposizione precisa che nel medesimo allegato sono indicati, altresì, i maggiori oneri, per l'anno 2012, destinati alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali per il finanziamento degli interventi relativi al sostegno della maternità e della paternità e gli importi, utilizzati per il finanziamento dei relativi maggiori oneri, delle somme risultanti, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2012, accantonate presso la predetta gestione, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.

Titolo II Risorse per lo sviluppo e finanziamento di esigenze indifferibili

Art. 3

(Risorse per lo sviluppo)

Il **comma 1** dell'articolo 3, al fine di sostenere interventi per lo sviluppo, dispone l'incremento della dotazione aggiuntiva del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione di 54.810 milioni di euro, per il periodo di programmazione 2014-2020.

Inoltre, la disposizione prevede che le risorse in argomento siano ripartite secondo la seguente chiave di riparto: 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord. Sono individuate, altresì, le quote annuali da iscrivere in bilancio, pari a 50 milioni per l'anno 2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno 2016.

Le disposizioni di cui ai **commi da 2 a 5** destinano risorse per il finanziamento di interventi di riequilibrio dell'offerta dei servizi di base finalizzati ad assicurare la sostenibilità e l'efficacia della Strategia Nazionale delle Aree Interne, con riferimento, prioritariamente, ai servizi di trasporto pubblico locale, di istruzione e socio-sanitari, secondo i criteri e le modalità attuative previste dall'accordo di Partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2014-2020. In particolare, il **comma 2** autorizza la spesa di 3 milioni di euro nel 2014 e di 43,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Le Aree Interne rappresentano una delle opzioni strategiche d'intervento per la Programmazione 2014-2020, capace di toccare ogni regione e macro-regione del paese, senza distinzione di Nord e Sud, invertendo i trend demografici negativi, creando lavoro, realizzando inclusione sociale e riducendo i costi dell'abbandono del territorio: una strategia nazionale.

Sono definite Aree interne i territori nei quali i residenti sono distanti dai centri di offerta di servizi di istruzione e della salute e dalle reti della mobilità. L'apparato informativo e analitico su cui si fonda la strategia è stato predisposto dalle strutture del Ministro per la Coesione territoriale, del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero della Salute, e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché dell'Istituto nazionale di Statistica e della Banca d'Italia, e attraverso un continuo confronto con le Regioni, nonché con l'ANCI e con l'UPI. Le aree individuate includono importanti risorse ambientali e culturali e sono fortemente diversificate per natura e per secolari processi di antropizzazione. Vive in queste aree circa un quarto della popolazione italiana (l'8 per cento nelle aree periferiche o ultraperiferiche, mediamente collocate al di sopra dei seicento metri di altitudine), in una porzione di territorio che supera il 60 per cento di quello totale e che è organizzata in oltre quattromila Comuni.

La selezione iniziale di un ristretto numero di aree – non più di una per ogni Regione dove le condizioni siano mature – comprendenti molteplici Comuni (anche a cavallo di più Province o Regioni) avrà luogo da parte delle Regioni secondo criteri generali condivisi. Per le aree-progetto selezionate il finanziamento degli interventi di sviluppo locale sarà integrato da due condizioni vincolanti, che troveranno riconoscimento formale in Accordi di Programma Quadro fra Enti locali, Regioni e Amministrazioni centrali.

In primo luogo, Ministeri centrali, Regioni e Province realizzeranno interventi specifici e a carattere permanente per adeguare la qualità dei servizi di istruzione, salute e mobilità. Ne sono possibili esempi: la riorganizzazione dei plessi scolastici, ovvero la realizzazione di nuovi in posizione baricentrica nell'area, in sostituzione di quelli antiquati e inefficienti; la riorganizzazione dell'offerta sanitaria in modo da assicurare a tutti i residenti rapidità dei servizi di emergenza e avvicinamento di servizio ai pazienti per la diagnostica; l'adeguamento dei servizi di trasporto, con

particolare attenzione all'accessibilità alla rete ferroviaria. Per realizzare tali interventi, sono state previste le risorse della norma in questione. Allo stesso tempo, le Amministrazioni centrali istituiranno, per l'insieme delle Aree Interne, un monitoraggio aperto delle caratteristiche e dell'efficacia dei servizi, nonché dell'impatto prevedibile delle nuove misure di razionalizzazione.

In secondo luogo, i Comuni partecipanti a ogni area-progetto realizzeranno forme appropriate di associazione di servizi (o, quando lo riterranno, unioni o fusioni) funzionali alla sostenibilità di lungo periodo della strategia e tali da allineare pienamente la loro azione ordinaria con i progetti di sviluppo locale finanziati.

Il **comma 6** autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 100 milioni di euro per l'anno 2016, da utilizzare per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva italiana. In particolare, si prevede che le suddette risorse, assegnate all'apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, siano destinate a Contratti di Sviluppo nel settore industriale - ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, da realizzare nei territori regionali diversi dalle aree dell'Obiettivo Convergenza (50 per cento), e a Contratti di Sviluppo in ambito turistico (50 per cento).

Il **comma 7**, ai fini dell'erogazione di finanziamenti agevolati, dispone l'incremento di 100 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro per l'anno 2015 della dotazione del Fondo per la crescita sostenibile.

Il **comma 8** dispone l'incremento, di 50 milioni di euro per l'anno 2014, delle disponibilità del Fondo volto al sostegno del processo di internazionalizzazione delle imprese attraverso il finanziamento, con prestiti agevolati, di programmi di inserimento sui mercati esteri.

Il **comma 9** dispone la riassegnazione al Ministero dello sviluppo economico, per la destinazione ai medesimi fini, delle somme restituite dalle imprese beneficiare dei finanziamenti concessi alle industrie operanti nel settore aeronautico, ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808.

Il regime di aiuti di cui all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è stato attuato, da ultimo, con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, 11 marzo 2011, n. 206, che ha previsto la costituzione di un Fondo di Capitale di rischio gestito da ISMEA. Il **comma 10** prevede che, nell'ambito delle risorse già stanziate e a disposizione del Fondo capitale di rischio, gli interventi siano prioritariamente destinati alle imprese agricole ed agroalimentari condotte da giovani.

Al **comma 11** viene espressamente previsto che, nell'ambito delle operazioni di dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola, di cui all'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, oltre ai terreni dello Stato, anche quelli delle regioni, delle province e dei comuni, possano formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, a favore dei giovani imprenditori agricoli.

Il **comma 12** è finalizzato ad agevolare l'assegnazione in godimento dei terreni pubblici ad uso agricolo ai giovani imprenditori, disponendo che, qualora dei soggetti aventi i prescritti requisiti siano interessati alla concessione amministrativa o all'affitto dei terreni in argomento, si proceda all'assegnazione al canone base indicato nel bando, evitando così operazioni speculative finalizzate all'innalzamento del canone stesso. Si precisa, inoltre, che, ove vi siano più giovani imprenditori richiedenti, l'assegnazione avverrà tramite sorteggio.

La disposizione di cui al **comma 13**, al fine di assicurare il mantenimento di adeguate capacità della Marina militare e favorire il consolidamento strategico della base dell'industria nazionale navalmeccanica e cantieristica ad alta tecnologia, è intesa all'avvio di un Programma aeronavale

d'emergenza. A tal fine, si autorizzano contributi ventennali di 80 milioni di euro a partire dall'anno 2014, di 120 milioni di euro dall'anno 2015 e di 140 milioni di euro dall'anno 2016, sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

La norma di cui al **comma 14** è finalizzata allo stanziamento delle risorse finanziarie necessarie per la prosecuzione e il completamento su tutto il territorio nazionale del Programma TETRA, avente ad oggetto un sistema digitale integrato di radiocomunicazioni sicure (conforme al cosiddetto standard Tetra) per le Forze di Polizia. In particolare, la disposizione autorizza la spesa di 50 milioni per l'anno 2014 e 70 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.

Al riguardo, si evidenzia che la realizzazione del Programma TETRA, volto a soddisfare prioritarie esigenze di sicurezza pubblica e in generale di pubblico interesse, avviata negli anni passati, aveva subito un'interruzione per l'esaurimento dei fondi stanziati.

La disposizione di cui al **comma 15** è volta ad estendere la realizzabilità delle operazioni di finanziamento da parte della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A, per finalità di sostegno dell'economia, anche a favore delle grandi imprese. Conseguentemente, si prevede che anche per le grandi imprese tali operazioni possano essere effettuate esclusivamente in via indiretta, attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito nonché attraverso la sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da una società di gestione collettiva del risparmio, il cui oggetto sociale realizza uno o più fini istituzionali della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

Art. 4

(Finanziamenti per infrastrutture e trasporti)

Il **comma 1** autorizza la spesa di 335 milioni di euro per l'anno 2014, al fine di assicurare la manutenzione straordinaria della rete stradale per l'anno 2014 e la prosecuzione degli interventi previsti dai contratti di programma già stipulati tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS Spa.

Il **comma 2** autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, di 170 milioni di euro per l'anno 2015 e di 120 milioni di euro per l'anno 2016, al fine di realizzare il tratto dell'autostrada Salerno - Reggio Calabria che presenta carattere di maggiore urgenza, ovvero quello compreso tra il viadotto Stupino (escluso) e lo svincolo di Altilia (incluso).

Il **comma 3** autorizza la spesa necessaria alla prosecuzione immediata dei lavori del sistema MO.S.E., nonché al relativo completamento, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2014, 100 milioni di euro per l'anno 2015, 71 milioni di euro per l'anno 2016 e 30 milioni di euro per l'anno 2017.

Il **comma 4** dispone lo stanziamento delle risorse necessarie ad onorare il contratto di servizio, stipulato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa per il triennio 2012 – 2014, pari a 500 milioni di euro per il 2014.

Il **comma 5** è finalizzato a dare attuazione alla tratta ferroviaria Cancello – Frasso Telesino. In particolare, si prevede l'approvazione del relativo progetto preliminare, autorizzando la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per l'anno 2016, al fine di completare il finanziamento della tratta e assicurare la celere presentazione CIPE del progetto definitivo entro il 30 settembre 2014.

Al **comma 6** viene previsto, attraverso il ricorso alla logica dei "*lotti costruttivi*", il completamento della tratta Brescia – Verona – Padova della linea ferroviaria AV/AC Milano-Venezia, nonché della tratta Apice-Orsara e della tratta Frasso Telesino-Vitulano della linea ferroviaria AV/AC Napoli – Bari.

Al riguardo, la disposizione stabilisce che il CIPE possa approvare i relativi progetti preliminari anche nelle more del finanziamento della fase realizzativa e, a determinate condizioni, i progetti definitivi.

Per le finalità sopra descritte, il comma di cui trattasi autorizza la spesa, mediante erogazione diretta, di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2029, precisando che, a valere su tali contributi, non sono consentite operazioni finanziarie con oneri a carico dello Stato.

Al **comma 7** è autorizzata la spesa necessaria ad adeguare il tracciato e a velocizzare l'asse ferroviario Bologna–Lecce, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, dando così funzionalità ad un asse chiave per la crescita e lo sviluppo del Paese e assicurando un collegamento funzionale tra l'area settentrionale del Paese e quella meridionale. Inoltre, la disposizione autorizza la contrattualizzazione dei suddetti interventi, nelle more dell'approvazione del pertinente contratto di programma.

Il **comma 8** dispone l'incremento del Fondo per gli investimenti destinato all'acquisto di veicoli adibiti ai servizi di trasporto pubblico locale. In particolare, la dotazione del Fondo sopra citato è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014 – 2016, da destinare all'acquisto di materiale rotabile su gomma, e di 200 milioni di euro per l'anno 2014 da destinare all'acquisto di materiale rotabile ferroviario.

E' previsto, infine, che i relativi pagamenti siano esclusi dal patto di stabilità interno, nel limite del 50% dell'assegnazione di ciascuna regione per l'anno 2014 e integralmente per gli anni 2015 e 2016.

Il **comma 9** autorizza la spesa di 330 milioni di euro, per l'anno 2014, ai fini della realizzazione di interventi in favore del settore dell'autotrasporto, demandando il riparto delle suddette risorse ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **comma 10** autorizza la spesa di 20,75 milioni di euro per l'anno 2014, al fine di completare il Piano nazionale banda larga, definito dal Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le comunicazioni e autorizzato dalla Commissione europea.

Il **comma 11** autorizza la spesa di 80 milioni nel 2014 e di 70 milioni nel 2015, al fine di procedere al pagamento dei debiti relativi ad opere pubbliche affidate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito della soppressione dell'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno (AgenSud).

Art. 5

(Misure in materia di ambiente e tutela del territorio)

La disposizione di cui al **comma 1** prevede il potenziamento degli interventi straordinari per la difesa del suolo, stanziando, a tal fine, 30 milioni per il 2014, 50 milioni per il 2015 e 100 milioni per il 2016.

In particolare, si dispone che le risorse esistenti sulle contabilità speciali relative al dissesto idrogeologico, non impegnate al 31 dicembre 2013 (nel limite massimo di 600 milioni di euro), nonché ulteriori risorse destinate a tal scopo dal CIPE, debbano essere utilizzate per progetti immediatamente cantierabili, al fine di permettere che gli interventi di messa in sicurezza del territorio possano essere rapidamente avviati nel 2014.

Si dispone che, entro il 1° marzo 2014, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare verifichi la compatibilità degli Accordi di programma e dei connessi cronoprogrammi con l'esigenza di massimizzare la celerità degli interventi in relazione alle situazioni di massimo rischio per l'incolumità delle persone, e, ove opportuno, proponga alle regioni le necessarie integrazioni.

Si prevede, poi, che, entro il 30 aprile 2014, i soggetti titolari delle contabilità speciali concernenti gli interventi contro il dissesto idrogeologico finalizzino le risorse disponibili agli interventi immediatamente cantierabili contenuti nell'Accordo e presentino specifica informativa al CIPE (indicando il relativo cronoprogramma e lo stato di attuazione degli interventi già avviati).

Si dispone, altresì, per il caso in cui, entro il 31 dicembre 2014, non sia ancora stato pubblicato il bando di gara ovvero non si sia proceduto all'affidamento dei lavori, prevedendo che si proceda, con decreto, alla revoca del finanziamento statale e la rifinalizzazione delle risorse ad altri interventi contro il dissesto idrogeologico.

La disposizione, inoltre, prevede che, a decorrere dal 2014, entro il mese di settembre, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenti al CIPE una relazione sugli interventi in corso di realizzazione o sugli accordi di programma, indicando il fabbisogno finanziario necessario per gli esercizi successivi.

Si prevede, altresì, che gli interventi in argomento siano soggetti al monitoraggio previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti.

Infine, la norma estende di tre anni il termine entro il quale, in considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, possono essere nominati commissari straordinari delegati.

Il **comma 2** reca il finanziamento di un Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani, da approvarsi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati.

In particolare, si prevede che il piano individui gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono, nonché le modalità di erogazione del finanziamento.

Per tale finalità, la norma dispone l'istituzione di un apposito fondo da ripartire con la dotazione di 10 milioni per l'anno 2014, 30 milioni per l'anno 2015 e 50 milioni per l'anno 2016.

Infine, si prevede che gli interventi in argomento siano soggetti al monitoraggio previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti.

La disposizione di cui al **comma 3** è intesa a porre in essere un programma di interventi volto alla chiusura della procedura di infrazione n. 2003/2007, relativa alla presenza di circa 200 discariche abusive sul territorio italiano, con riferimento alla quale l'Italia è esposta ad una imminente condanna a titolo di penalità forfettaria e a circa 256.819 euro giornalieri per ogni ulteriore giorno di ritardo.

A tal fine, è istituito un apposito fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015, per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali, non escludendosi, tuttavia, la responsabilità degli autori delle contaminazioni, nei confronti dei quali si agirà per la ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di caratterizzazione e messa in sicurezza e per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

La norma dispone, altresì, che il piano in argomento, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, individui gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono, nonché le modalità di erogazione del finanziamento.

Si prevede, infine, che l'esercizio dell'azione di rivalsa, in relazione ai costi sostenuti, nei confronti di responsabili dell'inquinamento e di proprietari dei siti, spetti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e che gli interventi in argomento siano soggetti al monitoraggio previsto che dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti.

Art. 6

(Misure fiscali per il lavoro e le imprese)

L'articolo 6, **comma 1**, apporta modifiche all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). In particolare, la lettera a) sostituisce le lettere b) e c) del comma 1 del citato articolo 13 al fine di incrementare gli importi della detrazione spettante allorché nel reddito complessivo concorrano redditi di lavoro dipendente e/o taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente esplicitamente richiamati dalla disposizione normativa.

Con la lettera b) del presente articolo, inoltre, per ragioni di coerenza sistematica, è abrogato il comma 2 del medesimo articolo 13 del TUIR.

La disposizione di cui al **comma 2** prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è stabilita, con effetto dal 1° gennaio 2014, la riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
In considerazione dei risultati gestionali dell'ente e dei relativi andamenti prospettici e per effetto della riduzione dei premi di cui al primo periodo è riconosciuto allo stesso ente da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
L'articolo 6, **comma 3**, nel modificare i commi da 4-*quater* a 4-*septies* dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, introduce, a regime, un sistema di defiscalizzazione, ai fini Irap, degli oneri, classificabili alla voce di cui alla lettera B, numeri 9) e 14), dell'articolo 2425 del codice civile, sostenuti dai soggetti passivi del tributo che incrementano, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, il numero dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori mediamente occupati, con il medesimo contratto, nel periodo d'imposta precedente. La deduzione, al ricorrere dei requisiti richiesti, spetta per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i due successivi periodi d'imposta.

Sotto il profilo soggettivo, la misura opera unicamente nei confronti dei soggetti privati. Infatti, essendo espressamente ammessi a fruire del beneficio i soggetti passivi del tributo di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), del citato decreto legislativo n. 446/1997, restano automaticamente esclusi, dagli effetti della norma, i soggetti di cui alla lettera e-bis) del suddetto articolo 3, comma 1, vale a dire le Amministrazioni e gli enti pubblici indipendentemente se l'attività svolta sia di natura istituzionale o commerciale.

I costi per il personale dipendente ammessi in deduzione sono quelli riferibili ai lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto. Al fine, dunque, di verificare la sussistenza dell'incremento occupazionale, occorrerà fare riferimento alla consistenza dei lavoratori dipendenti, con contratto a tempo indeterminato, in forza al termine di ciascun periodo d'imposta e confrontarla con il corrispondente valore medio esistente nel periodo di riferimento rappresentato dal periodo d'imposta precedente a quello per il quale si effettua il calcolo.

Al fine di disincentivare il perseguimento di finalità elusive, il medesimo comma 4-quater prevede che le diminuzioni occupazionali, verificatesi in società controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto - "diminuzioni occupazionali infra-gruppo" - sterilizzano l'incremento della base occupazionale. In

sostanza, la nuova assunzione a tempo indeterminato operata da un'azienda del gruppo darà diritto all'agevolazione in esame a condizione che risultino contestualmente verificati i seguenti requisiti:

1. al termine del periodo d'imposta in cui è avvenuta la nuova assunzione, il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato eccede la consistenza dei lavoratori, aventi medesimo contratto, mediamente occupati presso la stessa azienda nel periodo d'imposta precedente; 2. nel corso del periodo d'imposta in cui è avvenuta la nuova assunzione, nessun altro e diverso soggetto appartenente al gruppo aziendale abbia ridotto, in misura pari o maggiore, il numero delle unità occupate con il medesimo contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Relativamente ai soggetti di cui alla lettera e) dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 446/1997, cioè gli enti privati di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del tuir, nonché le società e gli enti non residenti, di cui alla successiva lettera d), si evidenzia come assumano rilevanza, sia per l'attribuzione della deduzione, sia per il calcolo della base occupazionale, solo i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato impiegati nell'attività commerciale e quelli destinati a strutture ubicate nel territorio dello Stato.

Con particolare riferimento agli enti privati si considera, ai fini dell'individuazione della base occupazionale e della quantificazione del costo deducibile, il solo personale riferibile all'attività commerciale. Nel caso in cui i lavoratori siano impiegati in modo promiscuo, sia nell'attività istituzionale, sia in quella commerciale eventualmente esercitata, i costi afferenti alle nuove assunzioni risulteranno deducibili dalla base imponibile in misura corrispondente al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997: "...rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi indicati nelle disposizioni dell'articolo 5 e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi...".

Il comma 4-quater contiene, infine, una disposizione anti-elusiva tesa a contrastare fenomeni di assunzioni di personale da parte di imprese che, costituendosi ex novo, hanno come unico scopo quello di sostituirsi, totalmente o in parte, ad imprese preesistenti al solo fine di poter beneficiare della deduzione dei costi relativi al personale neo-assunto. In senso analogo, la norma dispone anche con riferimento ad imprese che subentrano ad altre nella gestione di servizi pubblici. Nei citati casi, l'integrale deducibilità del costo per il personale dipendente spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti eccedenti quelli impiegati presso l'impresa sostituita.

Ai fini di mero coordinamento, le previsioni di cui ai commi 4-quinquies e 4-sexies sono state abrogate.

In ultimo, si evidenzia che il nuovo comma 4-septies, così come riformulato, dispone implicitamente che le deduzioni ammesse dai precedenti commi 1 e 4-bis.1 sono cumulabili con le disposizioni del nuovo 4-quarter. L'importo delle deduzioni ammesse dai precedenti commi 1 e 4-bis.1e 4-quater non può, comunque, eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro.

Infine, resta confermato che l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4) è alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), numero 5) e 4-bis.1.".

Con la disposizione di cui al **comma 4,** con effetto dal 1° gennaio 2014 si prevede che per le trasformazioni dei contratti di lavoro a tempo determinato in contratti di lavoro a tempo indeterminato al datore di lavoro viene riconosciuta l'integrale restituzione del contributo addizionale di cui al comma 28 dell'art. 2 della legge n. 92 del 2012 (ASPI) in luogo delle sole ultime sei mensilità.

La norma di cui al **comma 5** posticipa dal quarto al settimo periodo d'imposta di applicazione del beneficio la determinazione, tramite l'emanazione di apposito decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze, dell'aliquota percentuale utile per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, necessaria ai fini della fruizione dell'agevolazione di cui al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, articolo 1, recante "*Aiuto alla crescita economica (Ace)*" .

In seguito al suddetto differimento temporale, la norma stabilisce, in via transitoria, l'entità dell'aliquota da applicare alla variazione in aumento del capitale proprio investito rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010. In particolare, detta misura resta pari al 3 per cento per i primi tre periodi d'imposta di applicazione del beneficio ed è aumentata al 4 per cento per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 4,5 per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 e al 4,75 per cento per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016.

Infine, la norma di cui al **comma 6** prevede che i soggetti che beneficiano dell'ACE nella determinazione dell'acconto per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015 non possono utilizzare la misura più favorevole dell'aliquota percentuale utile per il calcolo del rendimento nozionale relativa al periodo d'imposta di riferimento ma devono necessariamente utilizzare il rendimento nozionale dell'anno di imposta precedente a quello per il quale si determina l'acconto. Quindi, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, nel 2014 si farà riferimento al rendimento previsto per il 2013 (calcolato con l'aliquota del 3%) mentre, in sede di determinazione del versamento dell'acconto 2015, si farà riferimento al rendimento nozionale previsto per il 2014 (calcolato con l'aliquota del 4%).

L'articolo 6, **comma 7**, modificando il decreto legge n. 63 del 2013, proroga per un biennio la detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia con un'aliquota più elevata di quella riconosciuta dalle disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del tuir.

Relativamente alle spese di riqualificazione energetica, la lettera a), del predetto comma 5 riformula i commi 1 e 2 dell'articolo 14 del citato decreto legge n. 63 del 2013 prevedendo che la detrazione spetta in misura decrescente in relazione alle annualità in cui sono sostenute le spese, fermo restando il limite massimo detraibile delle stesse. In particolare, la detrazione spetta con l'aliquota del:

- 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;
- 50 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

Il riformulato comma 2 prevede l'applicazione delle stesse aliquote di detrazione alle spese sostenute per gli interventi effettuati su parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile ovvero su tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, ancorché l'agevolazione sia riconosciuta fino al primo semestre del 2016.

Ai fini del necessario coordinamento normativo, il comma 1, lettera b), del presente articolo 6, modifica l'articolo 15 del citato decreto legge n. 63, al fine di posporre al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale adottare misure e incentivi selettivi di carattere strutturale.

La successiva lettera c) modifica l'articolo 16 del suddetto decreto legge prorogando al 31 dicembre 2015 la detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del citato tuir, nonché quella per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica realizzate su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive. In particolare, i novellati commi 1 e 1-bis dell'articolo 16 del citato decreto legge n. 63 prevedono specifiche misure della detrazione decrescenti a seconda dell'annualità in cui sono sostenute le spese agevolabili.

La proroga, ancorché limitata al periodo d'imposta 2014, interessa anche la detrazione per le spese sostenute per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo delle unità immobiliari oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia.

I **commi da 8 a 15** introducono, per le imprese che non utilizzano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, la facoltà di rivalutazione dei beni d'impresa, strumentali e non, incluse le partecipazioni di controllo e di collegamento.

Sono esclusi i beni alla cui produzione o al cui scambio è destinata l'attività d'impresa (cd. beni merce).

La rivalutazione riguarda i beni che risultano dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2012 e siano ancora presenti nel bilancio successivo sul quale la rivalutazione è eseguita.

Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti a seguito della rivalutazione avviene mediante il versamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP la cui aliquota è pari al 16% sui beni ammortizzabili e al 12% sugli altri.

E' previsto un differimento degli effetti fiscali della rivalutazione al 2016.

E' consentito "affrancare" il saldo di rivalutazione derivante dalla iscrizione dei maggiori valori mediante imposta sostitutiva del 10 per cento. L'affrancamento rende da subito disponibile per la distribuzione il saldo senza conseguenze impositive sulla società; in assenza di affrancamento, il saldo ha un regime di sospensione di imposta che impedisce l'utilizzo del saldo per la distribuzione, pena la ripresa a tassazione.

La norma consente, mediante il rinvio all'art. 14 della legge n. 342 del 2000, anche il riallineamento del valore fiscale dei beni a quelli di bilancio e cioè il riconoscimento fiscale di maggiori valori dei beni iscritti in bilancio rispetto a quelli che hanno assunto rilevanza tributaria. In tal caso non è necessario rispettare il "vincolo" delle categorie omogenee rilevante, invece, agli effetti della rivalutazione. Il riallineamento si applica anche ai soggetti IAS adopter per i quali, peraltro, lo stesso è previsto anche per tutte le partecipazioni, in società ed enti, considerate immobilizzazioni finanziarie secondo la nozione indicata nel tuir (a prescindere se siano di controllo o di collegamento). Anche per i soggetti IAS adopter il riallineamento dei maggiori valori sui beni di cui al comma 6 presenti nel bilancio 2012 è consentito a mezzo del pagamento della medesima imposta sostitutiva prevista per la rivalutazione.

L'art. 23, commi da 16 a 18, del decreto legge n. 98/2011 ha esteso le ipotesi di affrancamento dei maggiori valori contabili emersi in seguito ad operazioni straordinarie anche ai maggiori valori impliciti nelle partecipazioni di controllo, purché tali valori siano iscritti in via autonoma nel bilancio consolidato a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali. La norma ha inteso eliminare una penalizzazione per quei soggetti che effettuano operazioni di acquisizione di aziende con modalità diverse rispetto a quelle tradizionali e che non iscrivono maggiori valori in modo autonomo nei bilanci individuali; tuttavia, tale previsione ha riguardato esclusivamente l'affrancamento per le operazioni effettuate sino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011.

I **commi 16 e 17** del presente articolo prevedono "a regime" tale facoltà di affrancamento, analogamente a quanto previsto per fusioni, scissioni e conferimenti di azienda dall'art. 176, comma 2-ter del tuir e dall'art. 15, commi 10, 11 e 12 del decreto legge n. 185/2008.

Rispetto alla norma originariamente prevista, è ora inserita una previsione di "*recapture*" in quanto una disciplina "a regime" risulterebbe poco coerente con l'assenza di una previsione siffatta che, invece, poteva giustificarsi nell'ambito di una norma avente natura temporanea. Inoltre, anche al fine di evitare una duplicazioni di benefici, è previsto un divieto di "cumulo" di opzioni per regimi di riallineamento. Le modalità attuative sono demandate ad un provvedimento dell'Agenzia delle entrate (**comma 18**)

Il **comma 19** interviene a modificare l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente la determinazione del valore della produzione netta delle banche e di altri enti e società finanziarie indicate all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87. In particolare, la disposizione prevede la concorrenza, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, delle rettifiche e delle riprese di valore nette, iscritte alla voce n. 130 dello schema di conto economico dei predetti soggetti passivi, redatto secondo i criteri contenuti nei provvedimenti della Banca d'Italia del 22 dicembre 2005 e del 14 febbraio 2006, adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38. Sono comprese in tale voce anche le perdite derivanti da transazione, rinuncia al credito, conversione, ecc.

La norma interviene anche a modifica dell'articolo 7, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 446, concernente la determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione. In particolare, la disposizione prevede la concorrenza, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, delle perdite, delle svalutazioni e delle riprese di valore nette relative a crediti nei confronti degli assicurati iscritti in bilancio redatto in conformità ai criteri contenuti nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173 e alle istruzioni impartite dall'ISVAP con il Regolamento 4 aprile 2008, 22.

Nell'ambito delle suddette modifiche, le componenti fiscalmente rilevanti sono quelle unicamente riconducibili a crediti alla clientela e, per le imprese di assicurazioni, a crediti nei confronti di assicurati, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 (**comma 20**).

Tali rettifiche di valore, sia per il settore bancario che per quello assicurativo, concorrono al valore della produzione netta in quote costanti nell'esercizio in cui sono rilevati in bilancio e nei quattro successivi.

I **commi 21 e 22** prevedono modifiche sostanziali del regime di deducibilità delle rettifiche di valore su crediti.

Il **comma 21** modifica il regime di deducibilità delle rettifiche di valore (svalutazioni e perdite) sui crediti iscritti in bilancio da parte degli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 prevedendo per entrambi i componenti negativi un regime di deducibilità ai fini IRES pressoché identico. In particolare, la modifica prevede la deducibilità, nell'esercizio in cui sono imputate in bilancio e nei quattro successivi, delle svalutazioni e delle perdite; unica eccezione è costituita dalle perdite derivanti dalla cessione dei crediti indicate nella voce 100 del bilancio per le quali opera l'integrale deducibilità nell'esercizio di realizzo.

Il nuovo regime si applica alle rettifiche di valore rilevate in contabilità a decorrere dal periodo di imposta 2013 mentre per le rettifiche pregresse (in generale, i diciottesimi residui) si continueranno a applicare le regole oggi vigenti. Pertanto, per le rettifiche di valore operate sino al periodo di imposta 2012 continuano ad applicarsi le regole di cui all' art. 106, commi 3 e 3-bis, ora sostituito.

Tali modifiche trovano applicazione anche per le società di assicurazione, in virtù di quanto stabilito dall'articolo 16, comma 9, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, il quale prevede, in materia di svalutazione dei crediti nei confronti degli assicurati, l'applicazione della disciplina dettata dal comma 3 dell'art. 106 del tuir per gli enti creditizi e finanziari.

Resta fermo che ai fini del computo del valore fiscale dei crediti verso la clientela, i componenti negativi di cui alla presente norma si intendono integralmente dedotti nel periodo d'imposta in cui vengono imputati in bilancio.

La norma stabilisce, altresì, che ai fini dell'applicazione della stessa, le svalutazioni e le perdite dedotte in quinti si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. Ciò sta a significare che le riprese di valore da valutazione sono tassate in quanto le rettifiche di valore

dedotte si considerano al netto delle riprese, a prescindere se tali riprese si riferiscono a rettifiche pregresse o meno.

La norma, inoltre, al fine di migliorare la coerenza fra le regole fiscali e la disciplina di redazione del bilancio, a prescindere dai principi contabili adottati, con la modifica all'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 101 del tuir, consente di estendere le ipotesi in cui si considerano soddisfatti i requisiti per la deducibilità delle perdite su crediti anche all'ipotesi di cancellazione dei crediti dal bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali.

Per i soggetti IAS/IFRS *adopter*, a seguito delle modifiche apportate al comma 5 dell'articolo 101 del tuir dall'art. 33, comma 5, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, è già stato previsto che la sussistenza degli elementi certi e precisi - necessari ai fini della deducibilità della perdita su crediti - deve considerarsi realizzata, tra l'altro, nell'ipotesi in cui è possibile effettuare la *derecognition* di un credito, tra cui rientrano anche i trasferimenti "giuridici".

In considerazione del fatto che, anche per le imprese che adottano i principi contabili nazionali, i trasferimenti giuridici dei crediti comportano la cancellazione di questi ultimi dal bilancio, la modifica normativa apportata all'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 101, consente di garantire parità di trattamento nei confronti di tutte le tipologie di imprese, a prescindere dagli standard contabili che adottano. Resta fermo il potere dell'amministrazione finanziaria di applicare l'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973 e di sindacare l'inerenza di tali perdite laddove derivanti da un'operazione antieconomica che dissimuli un atto di liberalità.

La legge di stabilità 2013 (L. 228/2012) è intervenuta sulla disciplina IVA delle prestazioni socio sanitarie ed educative a soggetti svantaggiati rese da cooperative e loro consorzi di cui al n. 41bis della Tabella A – Parte II, allegata al d.P.R. 633/1972.

In vista della riforma dei regimi IVA agevolati dell'Unione Europea, avviato dalla Commissione con la Comunicazione della Commissione sul futuro dell'IVA COM(2011) 851 del 6 dicembre 2011 "Verso un sistema dell'IVA più semplice, solido ed efficiente adattato al mercato unico", la norma del **comma 23** è diretta a circoscrivere l'applicazione del n. 41bis della Tabella A – Parte II, allegata al d.P.R. 633/1972 alle sole cooperative sociali.

La disposizione contenuta nell'articolo 6, **comma 24**, consente ai contribuenti di recuperare le imposte assolte in anni precedenti su somme restituite al soggetto erogatore al lordo delle medesime imposte mediante il riconoscimento dalla deduzione di un importo pari alle somme restituite, sempreché le stesse non siano state già dedotte nell'ambito della specifica categoria reddituale. La predetta disposizione, innovando rispetto al passato, prevede, inoltre, che l'importo non dedotto per "incapienza" del reddito complessivo possa essere recuperato o mediante la deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi ovvero mediante rimborso, demandando ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle relative modalità attuative.

Al fine di assicurare il monitoraggio ed il coordinamento degli interventi previsti dalla legislazione vigente per le crisi d'impresa, e di favorire lo sviluppo di investimenti, anche esteri, nonché di garantire il raccordo tra parti sociali ed istituzionali in merito alla risoluzione delle crisi aziendali e territoriali il **comma 25** istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico una cabina di regia
La cabina di regia è presieduta dal Ministro dello sviluppo economico o dal Sottosegretario di Stato dallo stesso delegato ed è composta da rappresentanti delle competenti strutture amministrative della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché da rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni datoriali di categoria maggiormente rappresentative sul territorio nazionale. Possono essere invitate

a partecipare alle riunione della cabina su richiesta del presidente, rappresentanti dell'ABI, dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS.

La cabina di regia si avvale della Struttura per le crisi d'impresa del Ministero dello sviluppo economico di cui all'art 1, comma 852 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituita con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 18 dicembre 2007.

Le funzioni di segreteria sono assicurate dal Ministero dello sviluppo economico nell'ambito della propria dotazione organica e finanziaria. Ai componenti della cabina di regia di cui ai commi da 24 a 26 non spetta alcun compenso o rimborso e alla sua istituzione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7

(Misure di carattere sociale)

Al **comma 1**, si prevede uno stanziamento di 600 milioni di euro per il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione al fine di rifinanziare gli ammortizzatori sociali in deroga. Si autorizza, inoltre, la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2014 per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché di 50 milioni di euro, per lo stesso anno 2014, per il finanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività. Per tali ultimi oneri, pari a 90 milioni di euro, si provvede attingendo alle risorse stanziate sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni, e dalla legge in esame.

Il **comma 2** incrementa di 6.000 unità il numero dei lavoratori aventi titolo all'ottenimento del beneficio di cui all'articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (accesso al pensionamento per lavoratori in possesso di determinati requisiti) e si elevano, di conseguenza, le relative autorizzazioni di spesa.

La disposizione di cui al **comma 3** autorizza la spesa di 250 milioni di euro, per l'anno 2014, a favore del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Ai sensi del **comma 4**, si rifinanzia il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. A tal fine, si autorizza la spesa di 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Al **comma 5**, si dispone l'applicazione, anche relativamente all'esercizio finanziario 2014, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2013, della destinazione di una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per una delle finalità, in base alla scelta del contribuente, di cui all'articolo 2, commi da 4-*novies* a 4-*undecies*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2010 (sostegno del volontariato; finanziamento della ricerca scientifica e dell'università; finanziamento della ricerca sanitaria; sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente; sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche).

Si quantificano in 400 milioni di euro le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille nell'anno 2014. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.

Il **comma 6** autorizza la spesa di 100 milioni di euro, per l'anno 2014, per il finanziamento dei lavori socialmente utili di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, nel limite di 1 milione di euro, per la concessione di un contributo ai comuni con meno di 50.000 abitanti per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale.

La modifica all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si rende necessaria al fine di superare la Procedura di infrazione 2013/4009 concernente la non conformità della disposizione, che limita il contributo previsto dalla c.d. Carta Acquisti ai soli residenti di cittadinanza italiana, con la Direttiva 2003/109/CE. Pertanto, al fine di superare le censure della Commissione UE, il **comma 7** intende estendere la concessione della Carta Acquisiti ordinaria ai cittadini comunitari, ovvero ai familiari di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari

del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero ancora ai cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

La norma prevede, inoltre, il rifinanziamento per l'anno 2014 del Programma Carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il suddetto Programma prevede la corresponsione di un contributo bimestrale di 80 euro ai cittadini meno abbienti di età superiore a 65 anni e ai bambini al di sotto dei 3 anni di età per l'acquisti di generi alimentari e il pagamento di bollette energetiche attraverso una carta elettronica. I soggetti (solo residenti cittadini italiani) attualmente raggiunti dal programma sono circa 435 mila.

A seguito dell'entrata in vigore della modifica normativa, che amplia la platea dei beneficiari, si prevede un notevole aumento del ricorso alla Carta Acquisti che, si stima, potrebbe determinare un onere di spesa aggiuntivo di circa 35 milioni annui.

La disposizione stabilisce inoltre che, in presenza di risorse disponibili in relazione all'effettivo numero dei beneficiari, le stesse risorse saranno rese disponibili per il programma Carta acquisti sperimentale con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **comma 8** autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al fine di rifinanziare il Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Con la norma di cui al **comma 9,** si autorizza, per l'anno 2014, la spesa di 121 milioni di euro in relazione agli stanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, volti a fornire assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero.

Il **comma 10** autorizza la spesa di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, al fine di liquidare gli importi maturati a titolo di rivalutazione dell'indennità integrativa speciale in favore dei soggetti danneggiati da trasfusioni infette, in linea con quanto affermato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con sentenza del 3 settembre 2013 (Requête no. 5376/11, con la quale la Corte ha condannato l'Italia al pagamento della rivalutazione dell'indennità percepita per la contaminazione subita attraverso trasfusioni di sangue o di somministrazione di derivati infetti).

Infine, al **comma 11,** si prevede un rifinanziamento di 5 milioni di euro, per l'anno 2014, del fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, previsto dall'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 ed istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

Art. 8

(Cofinanziamento nazionale di programmi dell'Unione europea)

La norma è diretta a stabilire i criteri di cofinanziamento a valere per il prossimo ciclo di programmazione (2014/20) per tutti fondi europei compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC): Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), Fondo Sociale Europeo (FSE), Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP). Il cofinanziamento della quota nazionale pubblica è assicurato con risorse a carico dello Stato, che opera per mezzo del Fondo di Rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e per la restante parte con risorse a carico dei bilanci delle Regioni, Province Autonome e degli eventuali altri Organismi pubblici partecipanti ai programmi.

Il **comma 1** si applica ai Programmi Operativi Regionali e stabilisce la misura massima dell'intervento del Fondo di Rotazione di cui alla citata legge n. 183/1987, pari al 70% della quota nazionale pubblica, mentre il restante 30% fa carico ai bilanci delle Regioni. Pertanto, le Autorità competenti per i programmi comunitari del QSC, dovranno attenersi a tali criteri in sede di redazione dei programmi comunitari e, in particolare, di definizione dei relativi piani finanziari.

Il **comma 2** specifica che gli interventi direttamente gestiti dalle Amministrazioni Centrali dello Stato saranno cofinanziati integralmente con risorse attinte dal Fondo di Rotazione.

Il **comma 3** consente per il prossimo ciclo di programmazione 2014-20 di finanziare, nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo di Rotazione, "*interventi complementari*" rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali, ossia interventi aventi medesime finalità dei programmi comunitari, ma finanziati esclusivamente con risorse "nazionali". Tali interventi saranno contemplati nell'ambito della Programmazione strategica a valere sul ciclo di programmazione 2014-20 che sarà concertata tra lo Stato Italiano e le Autorità Europee per mezzo dell'Accordo di Partenariato. La norma prevede la facoltà per le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano di concorrere al finanziamento di tali interventi complementari in modo da massimizzare le risorse a disposizione degli stessi.

La disposizione di cui al **comma 4** prevede la facoltà per il Fondo di rotazione di concedere anticipazioni, nel limite di 500 milioni di euro annui, per i programmi cofinanziati dai fondi europei e degli altri interventi programmi complementari alla programmazione comunitaria, a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato.

La norma consente di concedere anticipazioni sia con riferimento alla quota comunitaria sia a quella nazionale, in modo da mettere rapidamente a disposizione risorse per l'avvio dei progetti contemplati nei suddetti programmi, al fine di superare il rischio di carenza di liquidità necessaria per far fronte alle spese maturate nell'ambito dei singoli progetti approvati, in attesa dei rimborsi dei contributi comunitari e nazionali, soggetti alla preventiva rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari.

Il **comma 5** sancisce la possibilità, per il Fondo di Rotazione, di recuperare le risorse precedentemente erogate in favore di Amministrazioni ed Organismi titolari di interventi mediante compensazione con le somme alle stesse dovute, fino a concorrenza dei relativi importi. Tale istituto, che consente il recupero di quanto dovuto con procedure snelle e senza oneri aggiuntivi, potrà essere applicato sulle risorse che il Fondo deve erogare a valere sul medesimo intervento o su interventi differenti, purché a titolarità della medesima Amministrazione od Organismo.

La norma di cui al **comma 6** conferma, anche per il periodo di programmazione 2014-20, le competenze della Ragioneria Generale dello Stato per la gestione del sistema nazionale di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi cofinanziati dai fondi europei. Al riguardo, si evidenzia che tale sistema rappresenta un elemento essenziale dei programmi

comunitari, quale strumento di supporto per la valutazione, da parte delle Autorità Nazionali e Comunitarie, dell'andamento dei programmi, in continuità con l'assetto dell'attuale periodo di programmazione.

Il funzionamento del sistema opera attraverso procedure amministrative e modalità tecniche, definite congiuntamente tra la Ragioneria generale dello Stato e le Amministrazioni nazionali interessate, sottostanti le fasi di periodica rilevazione e messa a disposizione dei dati.

Il **comma 7** aggiunge la lettera "g-*bis*)" al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, in materia di controlli preventivi di legittimità sugli atti delle Amministrazioni centrali dello Stato, prevedendo la sottoposizione al controllo preventivo degli Uffici Centrali di Bilancio anche dei contratti passivi, delle convenzioni, dei decreti e degli altri provvedimenti riguardanti interventi a titolarità della Amministrazioni Centrali dello Stato cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione Europea o gli interventi ad essi complementari. La norma chiarisce che tale ulteriore forma di controllo non incide sugli adempimenti previsti dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041, recante: "Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato".

Obiettivo della suddetta proposta normativa è quello di assicurare che gli atti sopra citati realizzati dalle Amministrazioni centrali dello Stato con il concorso finanziario dell'Unione europea siano sottoposti alle ordinarie procedure di controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile, anche nel caso in cui non abbiano un impatto diretto sui capitoli di bilancio dell'Amministrazione attiva. La stessa garanzia in materia di controllo preventivo deve essere assicurata anche con riguardo agli interventi che, pur non essendo cofinanziati dall'Unione europea, costituiscono comunque interventi complementari alla programmazione comunitaria, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Commissione europea.

Date le vigenti norma in materia di controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile infatti, rischiano di sfuggire alle procedure del controllo preventivo di legittimità gli interventi gestiti dalle Amministrazioni centrali attraverso il Fondo di rotazione della legge n. 183/1987, avente gestione autonoma fuori bilancio ai sensi della legge n. 1041/1971 (sottoposta a rendiconto annuale alla Corte dei conti), in forza del principio della non sovrapposizione tra controlli preventivi e controlli successivi.

Con la proposta normativa di che trattasi, pertanto, gli atti e provvedimenti adottati in attuazione di interventi che utilizzano risorse comunitarie ovvero realizzati in regime di cofinanziamento o comunque collegati ad interventi cofinanziati dall'Unione europea, sono riportati nell'alveo degli atti sottoposti a controllo preventivo di legittimità.

Con il **comma 8,** si intende, in particolare, prevedere una misura utile alla riduzione della lentezza nell'attuazione degli interventi, i cui tempi di realizzazione non sono compatibili con le scadenze perentorie della normativa comunitaria.

La norma, infatti, prevede che le amministrazioni titolari di programmi di sviluppo cofinanziati con fondi comunitari possano avvalersi di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza, per lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente, per le acquisizione di beni e di servizi finalizzate all'attuazione degli interventi relativi ai detti programmi. Con particolare riferimento alle amministrazioni statali, si prevede che, qualora le stesse ritengano di voler esternalizzare la funzione di acquisto per la realizzazione di interventi finanziati, siano tenute a ricorrere a Consip.

La detta società, infatti, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, svolge attività di centrale di committenza. In particolare, essa ha maturato significative esperienze in relazione alle procedure di acquisto condotte per conto delle amministrazioni pubbliche e, soprattutto, per conto delle

amministrazioni statali, svolgendo la funzione di centrale di committenza nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze, per la realizzazione del sistema pubblico di connettività e delle reti della pubblica amministrazione di cui al codice dell'amministrazione digitale, nonché supportando singole amministrazioni nella loro attività di acquisizione di beni e servizi sulla base di convenzioni stipulate anche ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Dette esperienze hanno dimostrato che la centralizzazione presso un soggetto altamente specializzato alle funzioni di acquisizione di beni e servizi consente di ottenere non solo risparmi in termini di rapporto prezzo-qualità dei beni e servizi acquisiti, ma anche un efficientamento delle procedure di acquisto in termini di semplificazione e di riduzione dei tempi di processo.

Alla luce di quanto sopra, si propone di prevedere che, in ogni caso in cui l'amministrazione titolare di programmi di sviluppo cofinanziati con fondi comunitari ritenga opportuno ricorrere a soggetto esterno per lo svolgimento delle funzioni relative alle acquisizioni di beni e servizi, anche al fine di poter destinare le proprie risorse interne alle altre fasi di progettazione e attuazione degli interventi, la stessa ricorra a Consip, nella sua qualità di centrale di committenza, quale soggetto dotato di competenze, esperienze e Know-how specifico in tema di appalti, tali da garantire lo svolgimento di procedure rapide, efficienti e conformi alla normativa comunitaria. La norma intende, quindi, fornire un utile strumento alle amministrazioni per ottimizzare la fase di attuazione dei programmi finanziati con fondi comunitarie, efficientando i processi di spesa.

La disposizione di cui al **comma 9** destina un importo massimo di 60 milioni di euro annui, fino al 2016, a carico del citato Fondo di rotazione, al fine della realizzazione di azioni di cooperazione allo sviluppo da parte del Ministero degli Affari Esteri. Le suddette risorse dovranno infine essere destinate al pertinente capitolo di spesa del Ministero degli Affari Esteri.

Al fine di semplificare le procedure di spesa relative alle pronunce di condanna emesse nei confronti dello Stato per mancato o ritardato recepimento nell'ordinamento di direttive o di altri provvedimenti obbligatori dell'Unione europea, il **comma 10** prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri provveda al pagamento di tali somme di denaro nei limiti dello stanziamento appositamente iscritto nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze.

Tale procedura si applica anche alle pronunce già depositate o notificate alla data di entrata in vigore della legge.

Si dispone, infine, che a tali titoli giudiziari si applicano le disposizioni della legge 24 marzo 2001, n. 89 (legge Pinto) relative agli atti di sequestro o di pignoramento nei confronti dello Stato.

Art. 9

(Rifinanziamento esigenze indifferibili e ulteriori finanziamenti)

Al **comma 1**, si autorizza la spesa di 765 milioni di euro, per l'anno 2014, per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace.

Con il **comma 2**, si dispone che, relativamente al rifinanziamento della ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, l'erogazione dei contributi avvenga nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio e previa verifica dell'utilizzo delle risorse disponibili. Gli stessi enti possono essere autorizzati dal CIPE all'attribuzione dei contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione.

Il **comma 3** autorizza la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 al fine di completare gli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata (Pollino); si dispone inoltre che i relativi pagamenti siano esclusi dal patto di stabilità interno.

Il **comma 4** è volto ad incrementare di 150 milioni di euro il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Con la disposizione di cui al **comma 5**, si autorizza la spesa di 220 milioni di euro, per l'anno 2014, per la distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione.

Al fine di incentivare l'innovazione tecnologica e digitale, promuovere l'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media e sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali, il **comma 6** istituisce un fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2014, a 40 milioni di euro per il 2015 ed a 30 milioni di euro per il 2016.

La definizione della ripartizione delle risorse del predetto Fondo è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria, da adottarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese editrici e delle agenzie di stampa, previa ricognizione delle esigenze di sostegno delle imprese.

Ai sensi del **comma 7**, si autorizza la spesa di 5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014, per garantire il funzionamento della flotta aerea antincendio del Corpo forestale dello Stato. Si rileva, al riguardo, che tra i mezzi in dotazione del Corpo forestale dello Stato sono compresi anche quattro elicotteri Erickson S64F, la cui gestione, a carico del Dipartimento della Protezione civile fino allo scorso giugno, è ora affidata al Corpo forestale dello Stato, che necessita pertanto di risorse apposite.

Si dispone altresì che le risorse derivanti dall'alienazione dei velivoli della flotta di Stato vengano finalizzate alle esigenze di protezione civile per il potenziamento del concorso aereo di Stato per il contrasto agli incendi boschivi.

Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio previsto dall'articolo 24, comma 74, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il **comma 8** dispone la facoltà di prorogare per due ulteriori semestri (fino al 31 dicembre 2014) il piano di impiego di un contingente di personale

militare appartenente alle Forze armate impiegato in servizi di vigilanza di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. A tale scopo, a favore del personale delle Forze armate impiegato nei suddetti servizi, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2014.

Con il **comma 9**, si prevede, per l'anno 2014, l'incremento di 50 milioni di euro del fondo per il funzionamento e la tenuta in efficienza dello strumento militare di cui all'articolo 616 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni e integrazioni.

Il **comma 10** istituisce, nello stato di previsione del Ministero della Difesa, il Fondo per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei Carabinieri, con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Alla ripartizione delle risorse del predetto Fondo, si provvede con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche in via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Consiglio dell'Unione Europea è presieduto a turno per 6 mesi da ciascuno dei 28 Stati membri, in base ad un ordine di rotazione stabilito dal Consiglio stesso. Nel corso di ogni semestre, la Presidenza dirige le riunioni ad ogni livello (di membri del Governo, Rappresentanti Permanenti e funzionari, sia in formato-Bruxelles che in formato-Capitali); propone gli orientamenti generali ed elabora i compromessi necessari all'adozione di decisioni da parte del Consiglio. A ciascuna riunione partecipano le delegazioni degli Stati membri, oltre ai rappresentanti della Commissione Europea e del Segretariato Generale del Consiglio e/o del Servizio Europeo per l'Azione Esterna (SEAE). Ad alcune riunioni, a seconda delle materie di volta in volta trattate, partecipano anche le delegazioni dei Paesi candidati all'adesione, dei Paesi potenziali candidati o dei Paesi dello Spazio Economico Europeo. Posto che gli oneri a carico del bilancio dello Stato per la prossima Presidenza UE comprendono anche le spese necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento del Vertice dei Capi di Stato e di Governo ASEM, il **comma 11** autorizza la spesa di euro 56.000.000 per l'anno 2014 e di euro 2.000.000 per l'anno 2015. Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possono essere impegnate nel corso dell'esercizio successivo. Alle suddette spese non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Si prevede inoltre che le attività, gli interventi, la gestione finanziaria e del personale posti in essere dalla Delegazione restino disciplinati dalla legge 5 giugno 1984, n. 208 e che sia reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero massimo di tre funzionari della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri.

Nei limiti temporali di operatività della Delegazione e nell'ambito dello stanziamento suddetto, la Delegazione può procedere in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente; le spese sostenute dalla Delegazione per consumi intermedi, nonché per il noleggio e la manutenzione di autovetture e per l'acquisto di mobili e arredi non sono computate ai fini del calcolo dei limiti di spesa per il Ministero degli affari esteri derivanti dall'applicazione della normativa vigente. Nei limiti temporali e nell'ambito dello stesso stanziamento, si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1, 4 e 6 del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai componenti della delegazione è corrisposta, se inviati in missione all'estero, l'indennità di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941. Fermo restando quanto previsto all'articolo 18, comma 2 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nell'ambito delle risorse citate, al personale di qualifica non dirigenziale componente la delegazione può essere corrisposto un contributo fisso onnicompensivo, sostitutivo di ogni altro pagamento o maggiorazione per i particolari carichi di lavoro e orario di servizio connessi con l'attività della delegazione, da svolgere anche in sedi diverse da quella dell'Amministrazione centrale.

Si autorizza a valere sulle risorse sopra citate e nei limiti di 1.032.022 euro, per l'anno 2014, la spesa per l'assunzione di personale con contratto temporaneo per le esigenze di servizio della Rappresentanza Permanente a Bruxelles connesse con il semestre italiano di presidenza del Consiglio dell'Unione Europea.

Si istituisce altresì, presso lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2014. La ripartizione delle risorse dello stesso Fondo tra i Ministeri competenti a realizzare le iniziative connesse con il semestre di Presidenza italiana e diversi dal Ministero degli affari esteri viene demandata ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi su proposta del Ministro degli affari esteri, formulata di concerto con il Ministro per gli affari europei.

Il **comma 12** autorizza la spesa di euro 3,5 milioni, a decorrere dall'anno 2014, a favore della Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), al fine di garantire la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche.

Con il **comma 13**, si autorizza, per l'anno 2014, la spesa di 100 milioni di euro a favore dell'Agenzia delle entrate quale contributo integrativo alle spese di funzionamento.

Il **comma 14** autorizza la spesa di 20 milioni per l'anno 2014 e di 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019 per consentire la realizzazione della riforma del catasto in attuazione della delega in materia fiscale.

La Corte Costituzionale, nella sentenza del 5 giugno 2013 n 116, ha dichiarato incostituzionale il disposto di cui all'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ai sensi del quale "*A titolo di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, per il biennio 2012-2013, ai trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è concessa, con esclusione della fascia di importo inferiore a tre volte il predetto trattamento minimo INPS con riferimento alla quale l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il predetto biennio, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del 70 per cento. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base della normativa vigente, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato*". Pertanto, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale sopra citata, al fine di rimborsare le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi della richiamata disposizione, il **comma 15** istituisce un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Il **comma 16** autorizza il Ministero della Giustizia ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già concluso alla data di entrata in vigore della legge in esame, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente. A tal fine, viene autorizzata la spesa di 18,6 milioni di euro per l'anno 2014, di 25,3 milioni di euro per l'anno 2015 e di 31,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Con la norma di cui al **comma 17**, si dispone la proroga della durata del mandato dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari fino al 31 dicembre 2014, in modo da poter frattanto garantire l'attuazione della riforma della magistratura onoraria. A tale scopo si modifica l'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.

Il **comma 18** incrementa (nei limiti di spesa pari a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015 e a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016) la misura dei consumi medi

standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato, stabiliti con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 26 febbraio 2002.

Ai sensi del **comma 19,** al fine di dare seguito ai rimborsi dovuti al settore bieticolo-saccarifero e derivanti da uno specifico accordo preso in sede Europea, si incrementa il Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolosaccarifera, costituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Allo stesso scopo, la legge 11 marzo 2006, n. 81, ha istituito il suddetto Fondo. In questa sede, si intende provvedere per il 2013 a rimborsare la restante parte del quarto anno. Viene all'uopo ridotto il Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre1966, n. 910.

Il **comma 20** prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, con una dotazione pari a 106.631.245 di euro per l'anno 2014. Viene allegato alla legge in argomento un elenco che riporti le finalità a cui indirizzare le suddette risorse, alla ripartizione delle quali provvederà un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Ai sensi del **comma 21,** si rifinanzia il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva di cui all'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134. Tale rifinanziamento, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014, a 15 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 20 milioni di euro per l'anno 2016, è volto a garantire la diffusione della pratica sportiva mediante la costruzione di nuovi impianti sportivi o la ristrutturazione di quelli già esistenti.

Con il **comma 22,** viene autorizzata, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, una spesa pari a 10 milioni di euro per prorogare ulteriormente la convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione S.p.A., stipulata in via transitoria ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, allo scopo di trasmettere in via radiofonica le sedute parlamentari.

Ai sensi del **comma 23**, al fine di facilitare la ricerca della normativa vigente e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, nonché di fornire strumenti per l'attività di riordino normativo, il fondo di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è destinato al finanziamento della gestione e dell'implementazione del Portale "*Normattiva*" e viene a tale scopo incrementato di euro 1.500.000 per l'anno 2014, di 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di euro 800.000 a decorrere dall'anno 2017.

Si demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la disciplina del programma e delle modalità di funzionamento delle attività relative al Portale, anche al fine di favorire la convergenza delle banche dati regionali.

Lo stesso decreto può stabilire le modalità di attribuzione di ulteriori finanziamenti, da soggetti privati ed altresì pubblici, a vantaggio del fondo.

La banca dati del Portale è alimentata direttamente dai testi degli atti normativi pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana; il medesimo soggetto preposto alla stampa ed alla gestione della Gazzetta Ufficiale svolge, anche con strumenti telematici, le relative attività.

Il **comma 24** dispone l'abrogazione di alcune disposizioni relative alla banca dati pubblica e gratuita della normativa vigente.

Al fine di implementare il progetto x-leges di trasmissione telematica tra organi costituzionali, di assicurare la completa informatizzazione della formazione degli atti normativi e delle deliberazioni adottate dal Consiglio dei Ministri, nonché di alimentare la Gazzetta Ufficiale, il **comma 25** istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo con una dotazione di euro

1.500.000 (di cui duecentomila euro per l'anno 2014, quattrocentomila euro per l'anno 2015, trecentomila euro per l'anno 2016, duecentomila euro per l'anno 2017, duecentomila euro per l'anno 2018 e duecentomila euro per l'anno 2019).

Si demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione degli aspetti procedurali e gestionali relativi all'utilizzazione delle somme.

Con il **comma 26,** si abroga la disposizione ai sensi della quale "*i disegni di legge di conversione dei decreti-legge presentati al Parlamento recano in allegato i testi integrali delle norme espressamente modificate o abrogate*".

L'articolo 1, commi da 141 a 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, prevede misure di contenimento della spesa a carico delle amministrazioni pubbliche, consistenti nel divieto di effettuare spese di ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta in media negli anni precedenti per l'acquisto di mobili e di arredi, nonché nel divieto di acquistare autovetture e di stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Ai sensi del successivo comma 144 dello stesso articolo 1, i predetti divieti non si applicano per gli acquisti effettuati per le peculiari esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza. La disposizione di cui al **comma 27** intende estendere la previsione della deroga di cui al citato comma 144, includendovi anche i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero.

Si intende altresì derogare ai limiti di spesa previsti dall'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 115 (divieto di effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi) per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero.

Si individua, infine, la copertura degli oneri, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di parte capitale destinati all'erogazione agli uffici all'estero, iscritti nello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri.

Titolo III – Razionalizzazione della spesa pubblica

Art. 10

(Razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche)

Con le disposizioni di cui ai **commi da 1 a 4**, si autorizza il Governo ad adottare, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un regolamento in materia di erogazione dei contributi statali alle istituzioni culturali, al fine di razionalizzare e di semplificare la normativa vigente, dettando all'uopo principi e criteri direttivi (tra gli altri: trasparenza e pubblicità dei procedimenti concernenti l'assegnazione dei contributi; razionalizzazione del sistema di contribuzione statale secondo unicità di visione e conseguente programmazione delle risorse statali; individuazione di forme adeguate di vigilanza sulla gestione economico-finanziaria delle istituzioni culturali beneficiarie del contributo statale attuate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; previsione di una tabella di istituti culturali beneficiari del contributo statale, sottoposta a revisione triennale, adottata, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari). Sullo schema di regolamento dovranno essere acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari.

Infine, si modifica l'articolo 25, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, sostituendo la parola "*premi*" a quella di "*contributi*" ed aggiungendo la previsione di conferire alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale menzioni speciali non accompagnate da apporto economico.

Il **comma 5** modifica la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), prevedendo che le amministrazioni dello Stato comunichino all'Agenzia del demanio con cadenza annuale (entro il 30 settembre di ogni anno) le istruttorie da avviare nell'anno seguente per reperire immobili in locazione. Si prevede altresì l'obbligo a carico delle stesse amministrazioni ed ai fini del contenimento della spesa pubblica, di scegliere, nell'espletamento delle indagini di mercato finalizzate all'individuazione degli immobili da assumere in locazione passiva, soluzioni allocative economicamente più vantaggiose per l'Erario, valutando anche la possibilità di decentrare gli Uffici.

Inoltre, si dispone che l'elaborazione del piano di razionalizzazione degli spazi, da parte dell'Agenzia del demanio e sulla base delle attività effettuate e dei dati acquisiti, venga previamente valutato dal Ministro dell'economia e delle finanze, in ordine alla sua compatibilità con gli obiettivi di riduzione del costo d'uso e della spesa corrente, e successivamente inviato ai Ministri interessati per le valutazioni di competenza, nonché, infine, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia.

Viene poi eliminata la comunicazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del rapporto metro quadrato/addetto.

Si prevede, inoltre, che le Amministrazioni statali comunichino all'Agenzia del demanio i dati e le informazioni relativi ai costi per l'uso degli edifici di proprietà dello Stato e di terzi dalle stesse utilizzati e che l'Agenzia elabori degli indicatori di performance in termini di costo d'uso/addetto sulla base dei dati e delle informazioni fornite dalle stesse Amministrazioni dello Stato, le quali, entro due anni, dovranno adeguarsi ai migliori indicatori di performance.

Infine, si dispone che le maggiori entrate e i risparmi di spesa così conseguiti affluiscano al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, al netto della destinazione di una quota parte pari al 15 per cento dei risparmi di spesa per realizzare progetti di miglioramento della qualità dell'ambiente di lavoro e di miglioramento del benessere organizzativo.

Con il **comma 6,** si intende delegare il Governo a definire, sentite la Conferenza Unificata e le società di gestione del risparmio di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici, al fine di consentire introiti per il periodo 2014-2016 non inferiori a euro 500 milioni annui.

La disposizione di cui al **comma** 7 demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'individuazione dei beni immobili appartenenti all'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa da trasferire all'Agenzia del demanio per la successiva dismissione.

Il **comma 8** stabilisce la rideterminazione dei Programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale con l'intento di conseguire risparmi di spesa, anche in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, pari a 100 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016.

Con i **commi 9 e 10,** si elimina la disposizione che prevede l'autonomia contabile del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sopprimendo l'articolo 29-*bis*, in base al quale "*il Consiglio di presidenza provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La gestione si svolge in base al bilancio di previsione e a rendiconto consuntivo soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio e il rendiconto sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale*".

Si attribuisce al consiglio di presidenza, altresì, la gestione delle spese per il pagamento dei compensi ai propri componenti, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e finanze.

Si prevede, infine, che alle spese di funzionamento del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria si provveda con le risorse umane, materiali e finanziarie iscritte a legislazione vigente nel Programma "Giustizia tributaria" della Missione "Giustizia".

Le norme di cui ai **commi da 11 a 14** stabiliscono che il cd. Election day avvenga in un'unica giornata nell'arco dell'anno e che, a tal fine, le operazioni di votazione si svolgano dalle ore 7 alle ore 22 della domenica. Vengono quindi ridotte, a decorrere dall'anno 2014, le risorse stanziate per le spese per le consultazioni elettorali, per un importo pari a 100 milioni di euro, demandando ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'interno e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'indicazione degli ulteriori criteri e delle misure di riduzione e di razionalizzazione della spesa necessari a consentire il citato risparmio, anche attraverso la riduzione dei limiti massimi di spesa per sezione elettorale e l'individuazione di tetti di spesa per le singole componenti di costo.

Si dispone, infine, l'individuazione di idonee procedure per una congrua quantificazione di tutte le tipologie di spesa connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali.

Il **comma 15** prevede che, entro il 1° gennaio 2015, per il pagamento delle competenze fisse ed accessorie di tutti i Corpi di polizia, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forza armate vengano utilizzate le procedure informatiche del Ministero dell'Economia e Finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.

Ai sensi dei **commi 16 e 17**, si sostituisce l'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n.212 e si sancisce che il Garante del contribuente è organo monocratico, opera in piena autonomia e le sue funzioni sono svolte, senza oneri a carico della finanza pubblica, dal presidente della commissione tributaria regionale nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle

entrate. La disposizione ha effetto a partire dal 1° gennaio 2014; conseguentemente, dalla medesima data, decade l'organo operante alla data di entrata in vigore della legge in argomento.

Il **comma 18** prevede la proroga del blocco dell'indicizzazione Istat per i compensi spettanti ai Centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF) in virtù delle attività svolte a favore dei contribuenti ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Lo stesso articolo, al comma 3, prevede che il compenso sia annualmente adeguato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'Istat. Per le attività svolte negli anni 2011, 2012 e 2013, tuttavia, l'articolo 4, comma 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183 già aveva stabilito il mancato adeguamento dei compensi previsto dall'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al fine di contenere la crescita della relativa spesa avuta negli ultimi anni, in concomitanza di scarsità di risorse, la norma, dunque, estende anche al 2015 e al 2016 la sospensione dell'adeguamento Istat già in vigore per gli anni 2011, 2012 e 2013, ai sensi dell'articolo 4, comma 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Il **comma 19** prevede la soppressione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato ad escludere dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le persone fisiche esercenti le attività commerciali indicate all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegano, anche mediante locazione, beni strumentali il cui ammontare massimo è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **comma 20** dispone la soppressione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari.

Nell'ambito dei meccanismi perequativi tra le Autorità amministrative indipendenti, la disposizione di cui al **comma 21** prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, restituisce entro il 31 gennaio 2014, le somme trasferite, per l'anno 2012, dalle autorità contribuenti quale quota dell'entrate di cui all'articolo 23 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, delle entrate di cui all'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481; delle entrate di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n.249; delle entrate di cui all'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni; le restanti somme saranno restituite in dieci annualità costanti da erogare entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2015. La disposizione, inoltre, sostituisce, per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il meccanismo di restituzione delle somme trasferite, semplificando la relativa procedura. Il **comma 22** specifica, per gli anni 2014 e 2015, le quote delle somme da trasferire dalle autorità contribuenti alle autorità beneficiarie per l'Autorità di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e per l'Autorità di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.

Per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e il rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, il **comma 23** individua, per gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, il contributo, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010, mediante il quale i predetti enti possono assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato, da effettuarsi entro il 30 giugno di ciascun anno. Il versamento è sostitutivo delle diverse limitazioni previste dal legislatore con i richiami alle amministrazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della

legge 31 dicembre 2009, n. 196. Infine, la disposizione chiarisce che restano ferme, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di spese di personale.

Le disposizioni normative previste dall'articolo 1, comma 637 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prorogate, per il triennio 2013 -2015, dall'articolo 1, comma 116, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, stabiliscono che il fabbisogno finanziario annuale del sistema universitario è determinato incrementando del 3 per cento quello realizzato a consuntivo nell'anno precedente. Il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e comma 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha previsto l'adozione del bilancio unico d'Ateneo, con la conseguente chiusura dei conti di tesoreria intestati ai Dipartimenti universitari, da attuarsi entro il 1° gennaio 2014. Si stima che, a seguito di tale chiusura, gli effetti contabili dei trasferimenti dei fondi ai conti di tesoreria unica degli Atenei potrebbero determinare una diminuzione del livello di fabbisogno finanziario realizzato nell'anno 2013 tale da generare, in base alle attuali regole di calcolo, un fabbisogno finanziario programmato per l'anno 2014 non adeguato a garantire la piena operatività del sistema universitario. Al fine di neutralizzare tali effetti, il **comma 24** prevede che il fabbisogno finanziario da assegnare nell'anno 2014 sia stabilito sulla base di un dato che non risente degli effetti del bilancio unico di ateneo. Tale fabbisogno per il 2014 è, dunque, determinato incrementando del 3 per cento l'obiettivo programmato nell'anno 2013.

Per ridurre le spese di funzionamento e migliorare la qualità dei servizi resi incrementando, nel contempo, l'efficienza, i **commi 25 e 26** dettano disposizioni per il riordino della società Promuovitalia S.p.A; in particolare, ai sensi del **comma 25**, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di cui trattasi, le azioni della predetta società sono trasferite, a titolo gratuito, al Ministero dell'economia e delle finanze, mentre il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo esercita i diritti dell'azionista, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Si dispone che le azioni sono inalienabili. Inoltre, a seguito del trasferimento, il patrimonio netto dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo è ridotto del valore contabile corrispondente alla partecipazione trasferita. Si dispone altresì che i componenti del consiglio di amministrazione di Promuovi Italia S.p.A. attualmente in carica decadono dalla data di pubblicazione della legge di cui trattasi, senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e restano in carica fino alla data dell'assemblea da convocare, entro trenta giorni, per il rinnovo degli organi decaduti e per le modifiche statutarie necessarie ai sensi della presente disposizione. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, provvede a nominare il nuovo organo amministrativo, che sarà un amministratore unico per il primo triennio. La disposizione specifica l'attività svolta da Promuovitalia S.p.A. in favore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, prevedendo la possibilità di svolgere attività in favore di altre amministrazioni pubbliche mediante la stipula di specifiche convenzioni con ENIT – Agenzia nazionale del turismo, e nei limiti dell'attività prevalente svolta per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Si stabilisce inoltre che il collegio sindacale della Società, è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti e che uno dei membri effettivi è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. E' previsto che entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge di cui trattasi, i costi di gestione devono essere ridotti del cinquanta per cento. Si dispone, inoltre, che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta dalla Società e che la Corte dei Conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria della Società. La disposizione stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, specificando altresì che tutte le operazioni descritte nel comma 25 sono effettuate in regime di neutralità fiscale e che tutti i relativi atti, contratti, convenzioni e trasferimenti sono esenti da qualsivoglia tributo, comunque denominato. Infine, il **comma 26** rimanda ad un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro novanta giorni dalla data

di entrata in vigore della legge di cui trattasi, per un eventuale piano di ristrutturazione e razionalizzazione, anche mediante fusione e incorporazione, delle società direttamente o indirettamente controllate e di quelle interamente detenute che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di in house providing.

Al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, il **comma 27** è volto a consentire che il limite di cinque componenti degli organi di amministrazione stabilito dall'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trovi applicazione nei confronti delle istituzioni culturali, purché i relativi incarichi siano conferiti a titolo gratuito, con la maggioranza in ogni caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici.

Il **comma 28** contiene una norma di interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, chiarendo che il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea si esercita anche per gli oneri finanziari sostenuti dallo Stato per la definizione delle controversie dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo che si siano concluse con decisione di radiazione o cancellazione della causa dal ruolo ai sensi degli articoli 37 e 39 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

La disposizione di cui al **comma 29** si prefigge lo scopo di superare l'attuale impasse in cui versano le vicende sostanziali e processuali derivanti dalla chiusura delle gestioni commissariali di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, comprese quelle relative ai grandi eventi. Agli esiti della ricognizione inerente l'attuazione delle modifiche normative recentemente introdotte nella legge 24 febbraio 1992, n. 225, valutate le complesse e diversificate problematiche connesse con ciascuna gestione emergenziale connessa con il verificarsi di eventi calamitosi, nonché le difficoltà di definire, entro il termine prefissato, le situazioni giuridiche attive e passive e le conseguenti situazioni pendenti in sede giudiziaria, scaturite dall'attività degli organi delegati, individuati ai sensi della legge n. 225 del 1992, è emersa la necessità di disciplinare compiutamente le fasi conseguenti alla cessazione *ex lege* dello stato di emergenza o delle gestioni afferenti ai "grandi eventi". Seppure il subentro dell'Amministrazione competente può considerarsi avvenuto *ex lege* ai sensi dell'articolo 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della legge n. 225 del 1992, di fatto permangono forti incertezze applicative in quanto i soggetti subentranti escludono che le situazioni giuridiche attive e passive derivanti dalle pregresse gestioni commissariali possano ricadere nell'alveo delle funzioni ordinarie loro assegnate e ciò in contrapposizione all'indirizzo giurisprudenziale espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5412/2012. In proposito, va evidenziato che i soggetti incaricati di espletare le funzioni commissariali erano individuati, per lo più, nei Presidenti delle Regioni e dotati di autonomia contabile ed organizzativa, il che esclude la paventata estraneità dei soggetti subentrati alle vicende emergenziali di protezione civile. Pertanto, il comma 29 prevede, allo scadere dello stato di emergenza, il subentro nei rapporti dei commissari di protezione civile delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti relativamente a tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni di cui all'articolo 5-*bis*, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Infine, si specifica che tali disposizioni trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati.

Il **comma 30** prevede un'autorizzazione di spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 allo scopo di proseguire nell'attività di monitoraggio e di revisione dei fabbisogni e dei

costi standard delle funzioni e dei servizi resi, nei settori diversi dalla sanità, dalle regioni e dagli enti locali.

La disposizione di cui al **comma 31** prevede, a decorrere dall'anno accademico 2014/2015, la riduzione della durata, da 5 anni a 4 anni, delle scuole di specializzazione di area sanitaria per il conseguimento del titolo di specialista nelle tipologie di corsi di specializzazione compresi nelle classi area medica, chirurgica e dei servizi clinici. Si specifica altresì che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, con proprio decreto, da emanarsi, di concerto con i Ministri della salute e dell'Economia e della finanze, entro il 30 marzo 2014, può stabilire una diversa durata dei corsi di formazione specialistica entro il limite di cinque anni.

I **commi da 32 a 35** prevedono ulteriori misure di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. In particolare, il **comma 32** stabilisce, sulla base delle attività svolte dal Commissario straordinario per la spending review di cui all'articolo 49-*bis*, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e, in attuazione degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-*bis* sopra citato, che entro il 31 luglio 2014 sono adottate ulteriori misure di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento delle strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili tali da assicurare, anche nel bilancio di previsione, una riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 600 milioni di euro nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Inoltre, è stabilito che il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisce ogni tre mesi al Comitato interministeriale relativamente allo stato di adozione di tali misure. Il **comma 33** specifica che, nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 32, le dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, in termini di competenza e cassa, delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono accantonate e rese indisponibili per gli importi di 256 milioni di euro per l'anno 2015 e 622 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, secondo quanto indicato nell'Allegato 3 alla presente legge. Restano escluse dagli accantonamenti le spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri per i beni e le attività culturali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le spese iscritte nell'ambito della Missione "Ricerca e innovazione" e gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione e quelli relativi alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano. Restano altresì esclusi gli interventi sui quali sono state operate riduzioni di spesa ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 10, commi 36 e 37, e dell'articolo 17, commi 4 e 5. Si prevede, inoltre, che le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica. Si dispone che la preclusione della rimodulazione degli accantonamenti di spese correnti a valere su quelli di conto capitale. A seguito dell'adozione degli interventi correttivi di cui al comma 32, si provvederà a rendere disponibili le somme accantonate. La disposizione prevede altresì che il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, nel caso in cui si verifichi uno scostamento rispetto alle previsioni di risparmio di cui al primo periodo, provvede alla riduzione delle suddette somme accantonate, nella misura necessaria al raggiungimento dei predetti obiettivi.

Inoltre, il **comma 34** dispone che, a decorrere dal 2015, le Regioni e le Province autonome, a seguito delle misure di cui al comma 32, a valere sui risparmi connessi alle predette misure, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a complessivi 344 milioni di euro, mediante gli importi di cui ai commi 449-*bis* e 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificati dall'articolo 14 della legge di cui trattasi. Per quanto riguarda gli Enti locali, si prevede l'obbligo di assicurare un contributo di 275 milioni di euro annui per i comuni e di 69 milioni di euro annui per le province, a decorrere dal 2016, mediante le percentuali recate ai commi 2 e

6 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificate dall'articolo 15 della presente legge. Il **comma 35** rimanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 15 gennaio 2015 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, per le variazioni delle aliquote di imposta, la riduzione delle agevolazioni, detrazioni nonché per i regimi di esclusione, esenzione e favore fiscale vigenti alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui trattasi, tali da assicurare maggiori entrate pari ad euro 3.000 milioni per il 2015, euro 7.000 milioni per il 2016 ed euro 10.000 milioni per il 2017. Infine, si prevede che nel caso in cui, entro il 15 gennaio 2015, siano adottati provvedimenti legislativi che assicurino maggiori entrate ovvero risparmi di spesa attraverso interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, le misure di cui al primo periodo del comma 35 sono rideterminate in misura corrispondente.

Il **comma 36** prevede che le autorizzazioni di spesa relative ai trasferimenti correnti in favore di imprese pubbliche e private, elencate nell'allegato 4 alla legge di cui trattasi, sono ridotte per gli importi ivi indicati. Si specifica, inoltre, che le erogazioni alle imprese effettuate ai sensi di tali autorizzazioni di spesa spettano nei limiti dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, così come rideterminati per effetto delle riduzioni indicate nel comma in esame.

Ai sensi del **comma 37,** è ridotta la disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, secondo quanto indicato nell'allegato 5 alla legge di cui trattasi. Inoltre, su proposta delle Amministrazioni, per effettive, motivate e documentate esigenze, possono essere disposte variazioni compensative tra i capitoli interessati, con invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Infine, si escludono dall'ambito di applicazione delle citate riduzioni le spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri per i beni e le attività culturali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le spese iscritte nell'ambito della Missione "Ricerca e innovazione".

I **commi da 38 a 40** perseguono l'obiettivo di rafforzare l'efficacia operativa dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e di garantire le adeguate risorse umane e finanziarie per l'efficiente esercizio delle relative funzioni, modificando l'articolo 13, commi 32, 33 e 34, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Successivamente al subentro dell'IVASS nelle funzioni del soppresso ISVAP, sono intervenute numerose disposizioni che hanno attribuito all'IVASS nuove e rilevanti funzioni, preordinate alla garanzia del corretto ed efficace funzionamento del mercato assicurativo. Si rammenta inoltre che, l'attuazione della direttiva europea *Solvency II* (138/2009/CE) comporterà ulteriori nuovi compiti per l'IVASS, quali: l'approvazione dei modelli interni, la verifica delle riserve tecniche e dei nuovi requisiti di solvibilità che verranno calcolati con metodologie più sofisticate di quelle attualmente in uso, l'esame sistematico dei *report* relativi alla valutazione interna dei rischi e della solvibilità delle imprese (c.d. ORSA). Saranno richieste più frequenti partecipazioni ai collegi di supervisori e, in ogni caso, una collaborazione più intensa con le altre Autorità di vigilanza dei Paesi UE. In particolare, l'articolo 27 della direttiva *Solvency II* prescrive agli Stati di garantire che le Autorità di vigilanza dispongano dei mezzi necessari al soddisfacimento degli obiettivi di vigilanza. Fino ad oggi l'Istituto si è mosso nell'ottica di realizzare economie grazie anche alle sinergie derivanti dall'utilizzo di risorse della Banca d'Italia; tuttavia, appare improcrastinabile dotare l'IVASS di per l'espletamento dei propri compiti affinché l'attività di vigilanza svolta dall'IVASS non sia meno efficace rispetto a quella esercitata negli altri Paesi europei. Pertanto, per garantire nel breve termine l'efficace perseguimento delle ulteriori funzioni che l'IVASS è chiamato a svolgere in applicazione sia della normativa nazionale sia della normativa comunitaria, il **comma 38** modifica l'articolo 13 comma 32, ultimo periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, stabilendo che la pianta organica dell'IVASS e le correlate assunzioni di personale sono determinate dal Consiglio, tenendo conto dei principi di cui all'ultimo periodo del comma 33. In tal modo si attribuisce all'IVASS l'autonomia organizzativa necessaria per

determinare la dotazione organica sulla base delle proprie esigenze operative e per procedere alle conseguenti assunzioni, facendo salva l'esigenza di coordinare detta autonomia con la salvaguardia delle finalità di economicità ed efficienza.

Inoltre, il **comma 39** modifica l'articolo 13, comma 33 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A seguito di tale modifica, la norma ora prevede che entro 120 giorni dalla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni di ISVAP, il Consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, definisce il trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale dell'IVASS, fermo restando che lo stesso, in sede di prima applicazione, non potrà, in nessun caso, comportare oneri di bilancio aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel precedente ordinamento dell'ISVAP. Il trattamento stesso potrà essere successivamente adeguato nel rispetto dei principi di economicità della gestione, efficienza della struttura organizzativa, razionalizzazione dei processi di lavoro, efficace assolvimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, senza determinare oneri a carico del bilancio dello Stato. In tal modo, si consente all'IVASS di compiere le scelte gestionali necessarie per l'efficace svolgimento delle proprie funzioni, in un contesto di neutralità per la finanza statale.

Infine, il **comma 40** modifica l'articolo 13, comma 34, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Per effetto di tale modifica la norma in oggetto ora prevede che entro 120 giorni dalla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni di ISVAP, il Consiglio definisce il piano di riassetto organizzativo e che in sede di prima applicazione, il piano dovrà realizzare risparmi rispetto al costo totale di funzionamento dell'ente soppresso. Successivamente l'assetto organizzativo potrà essere adeguato ove emergano esigenze di ottimizzazione delle risorse umane, tecniche e strumentali dell'IVASS il quale, nell'ambito della propria autonomia, garantirà comunque il rispetto dei principi di cui al comma 33 e di quelli di contenimento di cui al Capo I del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni.

Il **comma 41** dispone che le gestioni commissariali straordinarie delle amministrazioni provinciali, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15 ottobre 2013, n. 119, e di cui all'articolo 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano il 30 giugno 2014.

Art. 11

(Razionalizzazione della spesa nel pubblico impiego)

In relazione al periodo 2015-2017, i **commi da 1 a 4** definiscono le modalità di computo dell'indennità di vacanza contrattuale, specificando che occorre far riferimento a quella in godimento al 31 dicembre 2013 ai sensi dell'articolo 9, comma 17, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

La disposizione chiarisce, altresì, che si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche così come individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica. La norma prevede l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Infine, la disposizione stabilisce che l'accantonamento delle somme necessarie alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale e degli accordi collettivi nazionali per il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, a cui sono tenute le regioni ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, non deve tenere conto dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al predetto periodo 2015-2017.

Il **comma 5** proroga, fino al 31 dicembre 2014, il termine entro il quale opera il vincolo di parametrazione delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale al personale effettivamente presente; conseguentemente si prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2015, le predette risorse siano decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto di tale disposizione.

Il **comma 6** prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, i compensi professionali liquidati a seguito di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni ai sensi del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti nella misura del 75 per cento. Si specifica altresì che le somme provenienti da tali riduzioni di spesa sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano del Servizio Sanitario Nazionale. Infine, il **comma 7** modifica l'articolo 21, secondo comma, del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, ai sensi del quale tutte le somme previste dal citato articolo 21 vengono ripartite per sette decimi tra gli avvocati e procuratori di ciascun ufficio in base alle norme del regolamento e per tre decimi in misura uguale fra tutti gli avvocati e procuratori dello Stato, stabilendo che la relativa ripartizione sia tale da conferire cinque decimi a ciascuno.

I **commi da 8 a 11,** modificando l'articolo 66, commi 9, 9-*bis*, 13-*bis* e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche e integrazioni, rideterminano per gli anni dal 2014 al 2018, le percentuali del turn over per le pubbliche amministrazioni. Si dispone, inoltre, che nell'anno 2016, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al sessanta per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. E' fissato il limite dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. La disposizione prevede che le amministrazioni del Comparto sicurezza,

per incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse, possono procedere per l'anno 2014, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66 comma 9-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ed all'articolo 1, comma 91 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, comunque, con un turn over complessivo relativo allo stesso anno non superiore al 55 per cento, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014 e a 120 milioni a decorrere dall'anno 2015, con riserva di assunzione di 1000 unità per la Polizia di Stato e di 1000 unità per l'Arma dei Carabinieri e di 600 unità per il Corpo della guardia di finanza. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. E' infine prevista la possibilità di riservare tali assunzioni al personale volontario in ferma prefissata di un anno delle forze armate. Le assunzioni di cui al comma 10 sono autorizzazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché del Ministro responsabile dell' amministrazione che intende procedere alle assunzioni.

I **commi da 12 a 16,** a decorrere dal 1° gennaio 2014, introducono dei limiti al trattamento economico complessivo per il personale della Pubblica Amministrazione, specificando in particolare che i limiti di cui all'articolo 23-*ter* del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici, si applicano a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo. E' specificato, inoltre, che sono soggetti al predetto limite anche gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ove previsti dai rispettivi ordinamenti.

Si specifica che ai fini dell'applicazione di tale disciplina sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico di uno o più organismi o amministrazioni, fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali.

Inoltre, la disposizione stabilisce che le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui ai commi da 13 a 14, sono annualmente versate al Fondo ammortamento dei titoli di Stato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 23-*ter* per le amministrazioni di cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, per le restanti amministrazioni ricomprese nei commi da 12 a 14 dell'articolo in esame, restano acquisite nei rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi. Infine, si prevede che le Regioni adeguano, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di cui trattasi, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi da 12 a 15, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa.

Al fine di risolvere contenziosi in atto, il **comma 17**, introduce un'interpretazione autentica di norme contrattuali per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e per le Forze armate, specificando che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero.

Il **comma 18** prevede che i risparmi di spesa di cui al comma 5 degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Il **comma 19** prevede la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di servizio all'estero; in particolare, tale autorizzazione è ridotta di un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

Il **comma 20** prevede, per il personale in servizio all'estero e per i familiari a carico, che le spese di viaggio per congedo in Italia per il percorso dalla sede di servizio fino ad una destinazione in Italia e ritorno in sede, siano corrisposte nella misura del 50 cento, anziché del 90 per cento.

Nel **comma 21,** è prevista la riduzione del livello del finanziamento del servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato di 540 milioni di euro per l'anno 2015 e 610 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Tale riduzione è dovuta all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 ed è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo criteri e modalità proposti in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, da recepire, in sede di espressione dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard, entro il 30 giugno 2014. Nel caso in cui non intervenga la proposta entro il termine previsto, la norma prevede che l'attribuzione della riduzione secondo gli ordinari criteri di ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard.

Sono disposte, altresì, le modalità di concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, specificando che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, ad esclusione della regione Siciliana, assicurano il concorso di cui al comma in esame mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Infine, introducendo una norma transitoria, si prevede che, fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso alla manovra di cui al comma in esame è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

Art. 12

(Razionalizzazione della spesa previdenziale)

Il **comma 1** prevede, per il triennio 2014-2016, la deindicizzazione della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici previsti dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

I **commi 2 e 3** specificano le regole di liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici, chiarendo che si applicherà comunque la disciplina antecedente alla modifica per i soggetti che hanno maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento entro il 31 dicembre 2013. In particolare, sono ridefinite le modalità di corresponsione della prestazione a seconda dell'entità della stessa. Inoltre, si prevede che l'ente erogatore provvede alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Ai sensi del **comma 4**, per concorrere al mantenimento dell'equilibrio del sistema pensionistico, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a 150.000 euro lordi annui, si prevede un contributo di solidarietà a favore delle gestione previdenziali obbligatorie, pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 200.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 200.000 euro e al 15 per cento per la parte eccedente 250.000 euro. Si specifica che ai fini dell'applicazione di tale trattenuta, occorre fare riferimento al trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. Si dispone, infine, che le somme trattenute vengano acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 7, comma 2 della legge di cui trattasi.

Il **comma 5** contiene una disposizione di interpretazione autentica dell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, chiarendo che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge n. 296 del 2006, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine.

Art. 13

(Patto di stabilità interno delle Regioni)

Le norme recate dai **commi da 1 a 7** sono volte a individuare, per il periodo 2014-2017, gli obiettivi del patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome. Il **comma 1** modifica il comma 449 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 prevedendo che il complesso delle spese finali, delle regioni a statuto ordinario non può essere superiore, per l'anno 2013, all'importo di 20.090 milioni di euro, per l'anno 2014 all'importo di 19.390 milioni di euro e per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 all'importo di 19.340 milioni di euro. Il **comma 2** inserisce all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 449, un ulteriore comma che indica , attraverso una tabella, gli importi del complesso delle spese finali che ciascuna regione a statuto ordinario non può superare per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017. I **commi 3, 5 e 6** prorogano al 2017 alcuni termini per assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte delle Regioni. Il **comma 4** abroga il comma 463 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. E', inoltre, posticipata, con il **comma** 7, al 2015 la possibilità, prevista dal comma 17 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, di concordare tra Stato, Regioni e Province autonome le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica dei singoli enti territoriali; conseguentemente, è posticipato al 30 novembre 2014 il termine per adottare le relative modalità attuative. Infine, è eliminato il monitoraggio della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica sulla applicazione di tale previsione.

Le disposizioni di cui ai **commi 8 e 9** sono finalizzate a superare i profili di incostituzionalità della riserva all'erario prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, con riferimento alla carenza del parametro della "*copertura di nuove specifiche spese di carattere non continuativo*", come enunciata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 241 del 31 ottobre 2012. Il **comma 8** prevede che le maggiori entrate derivanti dal decreto-legge sopra citato e dal decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, siano destinate alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, al fine di garantire la riduzione del debito pubblico stesso in funzione degli impegni assunti in sede comunitaria, e demanda ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze le relative modalità di attuazione. In particolare, il **comma 9** dispone per la Regione Valle d'Aosta l'intesa con il Presidente della Giunta Regionale, come disciplinato dall'articolo 8 della legge 26 novembre 1981, n. 690, da conseguire entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto previsto al comma 8 dell'articolo in esame. Fino alla conclusione dell'intesa, si provvede in via amministrativa con i medesimi criteri previsti per le rimanenti Autonomie speciali.

Il **comma 10** prevede che le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 cessano di avere applicazione qualora vengano raggiunte intese, entro il 30 aprile 2014, tra lo Stato e ciascuna autonomia speciale in merito all'adozione di interventi diversi, in grado di concorrere in misura corrispondente al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Infine, il **comma 11**, sancisce che lo Stato, le Regioni e le Province autonome possono, con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro il 30 aprile 2014, individuare criteri e modalità per il concorso alla finanza nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Con il predetto accordo le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano possono cedere alle regioni a statuto ordinario spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno ovvero le somme ad esse dovute per gli anni 2012 e 2013 per effetto dell'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale 31 ottobre 2012, n. 241, mentre le regioni a statuto ordinario possono cedere spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno a favore delle regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano.

Ai sensi dei **commi da 12 a 14**, per l'anno 2014, le Regioni a statuto ordinario assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziare, per l'importo complessivo di 560 milioni di euro (secondo gli importi indicati, per ciascuna Regione a statuto ordinario, nella tabella). Si precisa, inoltre, che tali importi non sono considerati ai fini del patto di stabilità interno.

I **commi 15 e 16** dispongono per l'anno 2014 un ulteriore concorso alla finanza pubblica da parte delle Autonomie speciali per l'importo complessivo di 240 milioni di euro. Nelle more dell'adozione delle procedure di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, l'importo del predetto concorso è accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, secondo gli importi indicati, per ciascuna Regione a statuto speciale e Provincia autonoma, nella tabella, salvo modifiche da apportare con accordo da sancire, in Conferenza Stato – Regioni. Tale riparto è recepito con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il **comma 17**, aggiunge al comma 2 dell'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 la previsione che nell'ammontare complessivo delle entrate da considerarsi ai fini del calcolo del limite dell'indebitamento regionale siano comprese le risorse del fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 35, alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise.

Art. 14

(Patto di stabilità interno degli Enti locali)

La disposizione recata al **comma 1**, modificando il comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2013, n. 183, prevede l'aggiornamento della base di riferimento per il calcolo dell'obiettivo del patto di stabilità interno relativo agli anni 2014-2017, individuata nella media degli impegni di parte corrente registrati nel triennio 2009-2011 in luogo del triennio 2007-2009. Tale modifica risponde sia all'esigenza di operare su dati recenti che a quella di premiare, sebbene indirettamente, gli enti che più di altri hanno contratto la spesa corrente. Le percentuali da applicare alla suddetta media sono conseguentemente modificate sia per tener conto dell'aggiornamento della base di riferimento che per determinare, a decorrere dal 2016, un contributo ulteriore degli enti locali alla manovra di finanza pubblica per 344 milioni di euro. Tale contributo è conseguente ai risparmi di spesa realizzati mediante l'attività di revisione della spesa, di ridimensionamento delle strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili.

La disposizione recata al **comma 2** è volta a chiarire che ai fini dell'assoggettamento al patto di stabilità interno la popolazione da prendere a riferimento è quella di fonte anagrafica e non censuaria. Attraverso il richiamo espresso al comma 2 dell'articolo 156 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, infatti, è esplicitato che la popolazione che rileva è quella registrata alla fine del penultimo anno precedente a quello di riferimento secondo le stime dell'Istituto nazionale di statistica.

La disposizione recata al **comma 3**, in conseguenza della modifica introdotta al comma 1, aggiorna le percentuali massime previste per la applicazione della virtuosità.

La disposizione recata al **comma 4**, al fine di consentire agli enti locali nel 2014 di effettuare i pagamenti in conto capitale, introduce l'esclusione dal patto di stabilità interno degli enti locali dei predetti pagamenti nel limite di un importo complessivo pari a 1.000 milioni di euro.

Tale esclusione opera per ciascun ente in misura pari all'importo attribuito, con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, in proporzione alle richieste di spazi finanziari effettuate dagli stessi enti. Pertanto, la distribuzione degli spazi è operata in base alle richieste pervenute e nei limiti del plafond disponibile. La procedura consente agli enti di conoscere entro il 28 febbraio lo spazio finanziario attribuito. Al fine di evitare che gli enti richiedano spazi finanziari in eccesso rispetto alle loro reali esigenze, riducendo in tal modo la possibilità di fruirne agli altri enti, è introdotto un meccanismo che prevede, in caso di utilizzo inferiore al 90% degli spazi richiesti, la revoca nell'anno di riferimento della deroga concessa.

La disposizione recata al **comma 5** aggiorna il riferimento del sito internet del patto di stabilità interno.

La disposizione recata al **comma 6**, nel modificare il comma 20 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sostituisce l'invio cartaceo della certificazione attestante il rispetto del patto di stabilità interno con l'invio telematico, prevedendo la sottoscrizione digitale di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Alla certificazione così inviata è attribuito, ai sensi dell'articolo 45, primo comma, del decreto legislativo citato, il medesimo valore giuridico proprio dei documenti prodotti in forma scritta, con gli effetti che ne conseguono.

La disposizione recata al **comma 7** disciplina la decorrenza dell'assoggettamento al patto di stabilità interno degli enti locali di nuova istituzione e aggiorna la base di riferimento che i predetti enti adottano per la definizione degli obiettivi.

Le disposizioni recate ai **commi 8, 9 e 10** anticipano i termini di chiusura delle procedure attuative dei patti di solidarietà, al fine di consentire agli enti locali di conoscere il prima possibile i nuovi

obiettivi programmatici e di pianificare, quindi, le proprie spese in coerenza con il rispetto del patto di stabilità interno.

La disposizione recata al **comma 11,** nel modificare il comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 – che prevede la riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali in base a criteri definiti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze –, al fine di rendere più celere il processo di riduzione dei predetti obiettivi, semplifica la procedura di approvazione del relativo decreto attuativo attraverso la eliminazione sia del concerto con il Ministro dell'interno sia dell'invio dello schema di decreto alle Camere.

Le disposizioni previste dai **commi da 12 a 15** dispongono per i comuni, le province e le regioni l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno, per un importo complessivo di 500 milioni di euro, dei pagamenti sostenuti nel corso del 2014 per debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, per debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle regioni in favore degli enti locali e delle province in favore dei comuni, nonché dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data. A ciascun ente locale, a fronte della istanza dallo stesso presentata, sono attribuiti, in modo proporzionale, spazi finanziari da utilizzare esclusivamente per pagamenti in conto capitale. Qualora residuassero spazi non utilizzati, gli stessi possono essere attribuiti, sempre in misura proporzionale, alle regioni che ne fanno richiesta. E' previsto, inoltre che, su segnalazione del collegio dei revisori dei singoli enti, la procura regionale competente della Corte dei conti eserciti l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza motivazione, non facciano richiesta di spazi finanziari ovvero non effettuino, entro l'esercizio finanziario 2014, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi finanziari concessi.

Art. 15

(Patto di stabilità interno per le società, le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali)

I **commi da 1 a 8** racchiudono le disposizioni volte ad assoggettare al patto di stabilità le aziende speciali, le istituzioni e le società non quotate partecipate dagli enti territoriali.

Le società assoggettate sono quelle non quotate con partecipazione maggioritaria da parte delle regioni e degli enti locali o quelle per le quali è prevista la possibilità di questi ultimi di nominare gli organi di amministrazione o controllo (*golden share*) contestualmente alla presenza di affidamenti diretti, tali da garantire alla società l'80% del valore della produzione.

A decorrere dall'esercizio 2015 i soggetti sopra citati concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza e realizzando un saldo economico non negativo o coerente con il piano di rientro. L'obiettivo delle società non quotate, delle aziende speciali e delle istituzioni in contabilità civilistica è rappresentato dal saldo economico in equilibrio, dove per saldo economico si intende il Margine operativo lordo, mentre le istituzioni che adottano la contabilità finanziaria sono chiamate a perseguire un saldo finanziario, analogamente a quanto stabilito per gli enti locali dall'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a zero. I soggetti che nel 2013 registrano un risultato negativo devono indicare un piano di rientro. Sono previste particolari disposizioni per permettere il monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e finanze.

Dal **comma 9 al comma 14** sono previste le sanzioni e le disposizioni sulla responsabilità degli amministratori in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, di preciso: il mancato raggiungimento dell'obiettivo comporta l'applicazione di sanzioni anche a carico degli enti locali sottoposti al patto di stabilità e delle regioni partecipanti ai quali è peggiorato l'obiettivo di patto per un importo pari all'eccedenza rispetto all'obiettivo annuale non conseguito, da parte dei soggetti controllati, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. I soggetti controllati, in caso di mancato rispetto dell'obiettivo, devono adottare, invece, misure contenitive in termini di costi operativi e di politiche assunzionali e devono rideterminare i compensi degli amministratori. In caso di mancato rispetto dell'obiettivo per due esercizi consecutivi, gli enti partecipanti, chiedono la revoca dell'organo di amministrazione della società. In caso di ingiustificato mancato assolvimento degli adempimenti, gli amministratori degli enti partecipanti sono responsabili del conseguente danno erariale. Gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti territoriali trasmettono annualmente una relazione sugli adempimenti e sui risultati conseguiti dalle società, dalle aziende speciali e dalle istituzioni partecipate alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, che segnalano tempestivamente agli enti partecipanti le situazioni idonee a determinare il mancato conseguimento degli obiettivi.

I **commi 15 e 16** prevedono misure a carattere transitorio.

Ai **commi da 17 a 19** è disposta la modifica e l'abrogazione espressa di alcune norme, che risulterebbero ridondanti o in contrasto con il dettato proposto.

Viene, inoltre, disposto al **comma 20** il divieto di corrispondere emolumenti ai componenti dei consigli di amministrazione di società interessate agli obblighi di dismissione o alienazione previsti, qualora non sia stata data attuazione a tali obblighi.

Art. 16

(Ulteriori disposizioni in materia di finanza degli enti territoriali)

Il **comma 1** prevede la facoltà del Governo di promuovere intese con le Province autonome di Trento e Bolzano, finalizzate alla revisione delle competenze loro attribuite dall'articolo 80 del DPR 31 agosto 1972, n. 670, in materia di finanza locale.

Il **comma 2** intende rendere definitivo il divieto di stipulare contratti relativi a strumenti finanziari derivati, introdotto, a carico di Regioni ed Enti locali, dall'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, così come sostituito dalla legge 22 dicembre 2008, n. 203, in attesa di un'organica revisione della normativa di settore a livello comunitario. Come noto, il comma 6 sopra citato ha introdotto, a carico di Regioni ed Enti locali, un blocco temporaneo dell'operatività in derivati, valido "*fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3*".

Con l'attuale norma vengono apposte, inoltre, alcune modifiche all'articolo 62 sopra citato, di preciso :

- Il comma 2 dell'attuale articolo 62 viene integrato con la precisazione che la disposizione si riferisce agli enti di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Inoltre, a tali enti viene fatto divieto non solo di emettere titoli obbligazionari cosiddetti "*bullet*" (vale a dire con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza) ma anche titoli obbligazionari o altre passività in valuta estera. L'estensione del divieto alle passività in valuta diversa dall'euro è finalizzata a evitare che le amministrazioni territoriali siano tenute a coprirsi dal rischio di cambio attraverso la stipula di swap di valuta.
- Viene abrogato il comma 3, dell'attuale art 62 sopra citato, che affidava al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di emanare - sentite la Banca d'Italia e la Consob - uno o più regolamenti per individuare le tipologie ammesse di contratti derivati, nonché le componenti derivate, implicite o esplicite, contenute nei contratti di finanziamento e viene sostituito con una nuova riformulazione del comma 3 che prevede il divieto alle amministrazioni territoriali di:
  1. stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  2. procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati già in essere;
  3. stipulare contratti di finanziamento che includono componenti derivate.
- Vengono inseriti i commi 3-*bis*, 3-*ter* 3 e 3-*quater*.

  In particolare, il comma 3-*bis*, esclude dal divieto di cui al precedente comma 3 : a) le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati; b) le riassegnazioni dei medesimi contratti a controparti diverse dalle originarie (cosiddette "*novazioni soggettive*") senza che vengano modificati i termini e le condizioni finanziarie dei contratti riassegnati; c) la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto derivato è riferito, esclusivamente nella forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa e con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura; d) il perfezionamento di contratti di finanziamento che includono l'acquisto di cap da parte dell'ente.

  Il comma 3-*ter* esclude dal blocco anche la facoltà per gli enti di procedere alla cancellazione, dai contratti esistenti, di eventuali clausole per la risoluzione anticipata del

derivato (cosiddetta "*early termination*") mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo.

Il comma 3-*quater*, esclude dal divieto anche la facoltà per gli enti di procedere alla cancellazione, dai contratti esistenti, di eventuali componenti opzionali diverse dall'opzione cap acquistate in precedenza dagli enti, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo.

- Il comma 4 dell'attuale art 62 sopra citato è sostituito con un nuovo comma 4, il quale stabilisce che, nei casi previsti dai commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche del medesimo contratto, nonché delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento.
- Il comma 5 dell'attuale articolo 62 viene sostituito con un nuovo comma 5, il quale stabilisce che la nullità del contratto può essere fatta valere solo dall'ente. Nello specifico, la norma dispone che il contratto derivato o il contratto di finanziamento che include l'acquisto di cap da parte dell'ente, stipulato in violazione delle disposizioni dell'articolo 62 o privo dell'attestazione di cui al comma 4, è nullo.
- Viene abrogato il comma 6 dell'attuale articolo 62 .
- Infine, al comma 10 dell'attuale formulazione dell'articolo 62 sono sostituite le parole "*del regolamento di cui al comma 3*" con le parole "*della presente legge*", in quanto non si procederà più alla emanazione del regolamento in tema di derivati.

Titolo V Disposizioni in materia di entrate

Art. 17

(Disposizioni in materia di entrate tributarie)

Il **comma 1** dell'articolo 17 detta disposizioni in materia di compensazione dei crediti d'imposta di importo superiore a 15.000 euro.

Invero, il monitoraggio e l'attività di controllo svolti negli ultimi anni nel campo delle compensazioni indebite hanno evidenziato, anche con riferimento alle imposte sui redditi, alle ritenute, alle imposte sostitutive sul reddito e all'IRAP, l'esistenza di fenomeni di abuso e frode quali quelli che hanno portato ad adottare nel 2009, per i crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto, una procedura di riscontro preventivo dei dati comprovanti l'esistenza del credito, prima che questo venga utilizzato in compensazione per il pagamento di altri tributi o contributi.

Con la disposizione di cui al **comma 1** si introduce quindi per le imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e relative addizionali, per le imposte sostitutive delle imposte sul reddito, per le ritenute alla fonte e per l'IRAP un meccanismo analogo a quello già esistente per i crediti emergenti dalle dichiarazioni IVA, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Pertanto, i soggetti che utilizzano in compensazione i crediti emergenti dalla dichiarazione dei redditi, per un importo superiore a euro15.000, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità. In alternativa, le società sottoposte al controllo contabile ai sensi dell'articolo 2409-bis del Codice civile, , possono utilizzare la sottoscrizione delle dichiarazioni annuali apposta dai soggetti che esercitano il controllo stesso (revisore contabile o società di revisione iscritti nell'apposito registro).

I **commi da 2 a 5** dettano disposizioni finalizzate al riordino delle agevolazioni tributarie e dei crediti d'imposta.

In particolare, **i commi 2 e 3** prevedono che entro il 31 gennaio 2014 siano adottati provvedimenti normativi di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all'art. 15 del TUIR, , al fine di assicurare maggiori entrate pari a 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, 772,8 milioni di euro per l'anno 2015 e a 564,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Ove entro la predetta data, non siano adottati tali provvedimenti, la misura della detrazione per oneri prevista dall'art. 15, comma 1 del TUIR viene ridotta al 18% per il 2013 e al 17%, a decorrere dal 2014. Tale disposizione trova applicazione anche con riferimento agli oneri e alle spese la cui detraibilità è riconducibile all'art. 15, comma 1, del TUIR.

I **commi 4, 5 e 6** prevedono che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno dei crediti d'imposta di cui all'elenco n. 2, allegato alla presente legge, sono stabilite le quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta in misura non inferiore all'85 per cento di quanto spettante sulla base della relativa normativa del credito d'imposta. La definizione delle percentuali di fruizione dei crediti d'imposta è effettuata in modo da assicurare effetti positivi: a) in termini di saldo netto da finanziare a 500 milioni di euro per l'anno 2014, e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015; b) in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
Il **comma 5** prevede che gli stanziamenti di bilancio relativi ai predetti crediti d'imposta sono conseguentemente ridotti e potranno essere rideterminati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a seguito dell'adozione del suddetto d.P.C.M..
Il **comma 6** prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze effettui il monitoraggio sull'andamento della fruizione dei crediti d'imposta di cui al predetto elenco. Nel caso in cui sia in procinto di verificarsi uno scostamento rispetto agli obiettivi indicati nel precedente comma si

procede, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad una rideterminazione delle percentuali di fruizione in misura tale da assicurare la realizzazione dei predetti obiettivi.

Il **comma 7,** infine, prevede l'aumento, a decorrere dal 2014, della misura dell'imposta di bollo dovuta sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari che passa dall'1,5 al 2 per mille.

Art. 18

(Altre disposizioni in materia di entrata)

Le disposizioni recate **dai commi da 1 a 4** introducono controlli preventivi volti a contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi di imposte dirette a favore di persone fisiche da parte dei sostituti d'imposta o dell'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 51-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nell'ambito dell'assistenza fiscale di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il controllo preventivo è diretto al riscontro dei dati esposti nelle dichiarazioni che presentano elementi sintomatici di particolari criticità e non pregiudica gli altri controlli previsti dalla disciplina in materia di imposte sui redditi.

In particolare, prima dell'erogazione del rimborso, qualora questo sia determinato, anche in parte, da detrazioni per carichi di famiglia e/o da eccedenze d'imposta derivanti dalla precedente dichiarazione, il controllo preventivo viene effettuato sulla documentazione attestante i carichi di famiglia che hanno dato luogo al rimborso ovvero all'eccedenza d'imposta.

Il controllo preventivo si applica sulle dichiarazioni dalle quali scaturisce un rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro.

I rimborsi che, a seguito del controllo preventivo degli Uffici, risultano comunque dovuti sono erogati direttamente dall'Agenzia delle entrate.

Il **comma 5** prevede la proroga, per gli anni 2014, 2015 e 2016, del contributo di solidarietà pari al 3% sulla parte eccedente il reddito complessivo di 300.000 euro, introdotto dall'art. 2, comma 2 del D.L. n. 138/2011.

Con i **commi da 6 a 11** si apportano modifiche alla Tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, fissando in maniera forfetaria l'imposta di bollo dovuta sulle istanze trasmesse in via telematica e sugli atti e i provvedimenti rilasciati tramite i medesimi canali.

In tali ipotesi, l'imposta è dovuta nella misura di € 16,00 per ciascun documento, indipendentemente dalle sue dimensioni.

In questo modo, si intende anche incentivare ulteriormente l'utilizzo dei canali telematici di comunicazione con la Pubblica Amministrazione.

La norma, inoltre, abroga e ripropone in forma modificata l'art. 6-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Ai sensi del **comma 11** con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate d'intesa con il Capo del Dipartimento della Funzione pubblica sono stabilite le modalità per il pagamento per via telematica dell'imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e atti e provvedimenti, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate.

Il **comma 12** demanda ad un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate l'individuazione di un modello di dichiarazione degli atti e documenti per i quali l'imposta di bollo è assolta con modalità virtuali. Nell'ambito di tale modello devono essere indicati il numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente distinti per voce di tariffa ed altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta da parte degli uffici.

Il **comma 13** modifica la disciplina del contributo unificato e del diritto di copia nell'ambito del processo tributario contenuta nel DPR. n. 115 del 2002, concernente il testo unico sulle spese di giustizia (TUSG).

In particolare, con la modifica di cui alla lettera a), vengono chiarite le modalità di calcolo del contributo unificato relativamente ai ricorsi proposti avverso più atti impugnati. In tal caso, il calcolo del contributo per scaglioni viene effettuato con riguardo a ciascun atto impugnato anche con riguardo ai contenziosi in appello.

Con le modifiche di cui alle lettere b) e c) viene previsto che le parti che si sono costituite con modalità informatiche ed accedono per via telematica al fascicolo processuale informatico, estraendo copia non autentica degli atti e dei documenti ivi contenuti, non sono tenute al pagamento dei diritti di copia. In tal modo, si intende dare massimo impulso all'informatizzazione del processo in tutte le giurisdizioni (ordinaria, amministrativa contabile e tributaria), nell'ottica di rendere sempre più ragionevole la durata del processo e di ottenere, nel contempo, consistenti risparmi di gestione.

Il **comma 14** introduce, nel processo tributario, la possibilità di effettuare il pagamento del contributo unificato e delle spese di giustizia con modalità telematiche, analogamente a quanto previsto nell'ambito della giurisdizione ordinaria.

A tal fine, viene demandato ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, il compito di determinare le modalità tecniche per il riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di pagamento, nonché il modello di convenzione che l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare il servizio.

I commi da **15 a 20** introducono un contributo obbligatorio a carico dei candidati che partecipano agli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e per l'inscrizione nell'albo per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, nonché ai concorsi per la nomina a notaio e per magistrato ordinario. La determinazione delle modalità di versamento del contributo è demandata ad un decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Si prevede inoltre che la misura del contributo sia aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

I **commi 21 e 22** apportano modifiche al DPR. n. 115 del 2002, concernente il testo unico sulle spese di giustizia (TUSG), al fine razionalizzare la materia. In particolare, attraverso la modifica dell'art. 30 del D.P.R. n. 115, viene disposto l'aumento dell'anticipazione forfetaria prevista per le notificazioni a richiesta dell'ufficio, mentre con l'inserimento dell'articolo 106-bis, viene previsto che, per la liquidazione di prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al c.d. gratuito patrocinio, gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato, sono ridotti di un terzo.

Il **comma 23** mantiene le agevolazioni per la piccola proprietà contadina. In particolare, si prevede che gli atti di trasferimento a titolo oneroso dei terreni e delle relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento. Gli onorari dei notai per gli atti suindicati sono ridotti alla metà.

Il **comma 24** apporta modifiche alle disposizioni concernenti l'imposta di registro prevedendo che qualora il trasferimento abbia per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale la predetta imposta si applica nella misura del 12 per cento.

Titolo VI Riforma della tassazione immobiliare

Art. 19

(Istituzione del tributo sui servizi comunali - TRISE)

La disposizione di cui al **comma 1** dell'articolo 19 prevede l'istituzione, a partire dal 2014, su tutto il territorio nazionale, di un nuovo tributo comunale relativo alla gestione dei rifiuti e alla copertura dei costi concernenti i servizi indivisibili, TRISE, volto a superare le criticità registrate nelle precedenti forme di prelievo sui rifiuti, ivi compresa la TARES.

Il TRISE si articola in due componenti:

- la prima finalizzata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, denominata TARI;
- la seconda, diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, denominata TASI.

Il successivo **comma 2** individua quale soggetto attivo del TRISE il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

Art. 20

(Servizio di gestione dei rifiuti - TARI)

L'articolo 20, dedicato alla componente diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, prevede al **comma 1** l'applicazione della TARI e individua come suo presupposto il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In tal modo, la norma, recependo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, riconduce l'applicazione della TARI alla mera idoneità dei locali e delle aree a produrre rifiuti.

Lo stesso comma esclude dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano possedute o detenute in via esclusiva.

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, gli stessi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

In caso di detenzione per periodi di tempo non superiori a sei mesi, titolare dell'obbligazione tributaria è il possessore dell'immobile.

Il **comma 4** disciplina l'applicazione del tributo ai locali in multiproprietà e ai centri commerciali integrati.

Il **comma 5** individua la base imponibile da assoggettare a tassazione prevedendo, in particolare, che per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo la base imponibile è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al successivo comma 7 dello stesso articolo.

Il **comma 6** , invece, conferma sostanzialmente il principio di determinazione della superficie di riferimento per le unità immobiliari valido per l'applicazione dei precedenti prelievi sui rifiuti e prevede, altresì, la possibilità da parte dei comuni di accertare la TARI utilizzando il parametro della superficie calcolata sulla base dell'80 per cento di quella catastale.

Il **comma 7** prevede un'apposita procedura, da attivarsi fra l'Agenzia delle entrate e i comuni, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale.

Il **comma 8** è dedicato alle unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, per le quali la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

Il **comma 9**, nell'ambito della disciplina relativa alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo, esclude dalla stessa le aree di formazione dei rifiuti speciali, in via continuativa e prevalente, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

La disposizione contenuta nel successivo **comma 10**, stabilisce che la corresponsione della TARI debba avvenire in base a tariffa riferita a ciascun anno solare, alla quale corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Nei **commi 11 e 12** è stata confermata la facoltà già prevista dall'art. 5, comma 1, del D. L. n. 102 del 2013 di commisurare le tariffe della TARI, alternativamente:

- al metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158 del 1999;

- alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione a ciascun uso o tipo di attività svolta, nonché al costo del servizio sui rifiuti nel rispetto del principio fondamentale di stampo comunitario "chi inquina paga". In base a quest'ultima norma, quindi, viene confermata la modalità di commisurazione della TARI basata su un criterio medio-ordinario e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

Inoltre, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Il **comma 13** assicura in ogni caso la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36. La norma, tuttavia, esclude i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori che devono dimostrarne l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Nella TARI vengono confermate (**commi da 15 a 18**) le riduzioni tipiche già previste in materia di TARES, introducendo, tuttavia, una novità rappresentata dall'eliminazione del limite del 30% fissato dal comma 15 dell'art. 14 del D. L. n. 201 del 2011.

Al **comma 19** viene confermata la possibilità di prevedere ulteriori riduzioni o esenzioni. La copertura di queste ultime agevolazioni può avvenire attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del sette per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura viene assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

In alternativa, il comune può ripartire l'onere sull'intera platea dei contribuenti TARI.

Il **comma 20** stabilisce che la TARI non è dovuta in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

Il successivo **comma 21** disciplina l'applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera, in caso di occupazione o detenzione temporanea, anche senza autorizzazione, di locali ed aree pubbliche o di uso pubblico. L'occupazione è definita temporanea quando è di durata inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

In particolare, la determinazione della misura tariffaria della TARI giornaliera di cui al comma 21, avviene in base alla tariffa della TARI annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

Il successivo **comma 23** sempre relativo alla tariffa giornaliera stabilisce che l'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI giornaliera da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

Il **comma 24** costituisce una norma di chiusura della TARI giornaliera disciplinata dai commi da 21 a 23.

Il **comma 25** dispone la conservazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

Il **comma 26** prevede l'emanazione di un regolamento da emanarsi, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in cui sono stabiliti i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di

misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso.

L'ultimo comma dell'articolo 20 attribuisce ai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, la facoltà di applicare, in luogo della TARI, una tariffa avente natura corrispettiva. Per la determinazione del costo del servizio da coprire con tale prelievo la norma prevede che si possa fare riferimento ai criteri previsti per il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158 del 1999. La TARI puntuale viene applicata e riscossa dal soggetto gestore del servizio rifiuti.

Art. 21

(Servizi indivisibile dei comuni - TASI)

L'articolo 21 disciplina la componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, denominata TASI, il cui presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione di immobili, nella considerazione che da tali circostanze deriva il fondamento sul quale poggia l'onere di contribuzione per la fruizione dei servizi indivisibili erogati dal comune in relazione all'ubicazione degli immobili stessi.

La circostanza che nel presupposto impositivo vengono ricomprese le aree fabbricabili e le aree scoperte porta ad escludere da esso i terreni agricoli.

Anche la TASI fa riferimento agli stessi soggetti passivi della TARI.

Per quanto concerne la base imponibile della TASI il **comma 6** fa espresso riferimento a quella dell'IMU, determinata ai sensi dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011.

La norma contenuta nel **comma 7** fissa l'aliquota di base della TASI all'uno per mille che i comuni possono ridurre fino all'azzeramento.

Allo scopo di non aumentare la pressione fiscale complessiva sui contribuenti, è previsto al **comma 8**, che la variazione dell'aliquota della TASI deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI al netto dell'aliquota base e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 in relazione alla medesima tipologia di immobile. La norma, limitatamente all'anno 2014, stabilisce che l'aliquota massima relativa all'abitazione principale non può eccedere il 2,5 per mille.

E', inoltre, previsto al **comma 9** che l'occupante diverso dal titolare di un diritto reale sia tenuto al pagamento della TASI nei limiti, stabiliti dal comune, compresi tra il 10% e il 30% dell'importo dovuto.

Art. 22

(Disciplina generale del TRISE)

L'articolo 22 individua la disciplina generale del TRISE e al **comma 1** stabilisce le linee guida dell'autonomia regolamentare del comune, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Per quanto concerne la delibera di approvazione delle tariffe del tributo, il successivo **comma 2**, nel ribadire che essa deve essere adottata entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, stabilisce che le tariffe della TARI devono essere determinate tenendo conto del contenuto del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Allo stesso modo, per quanto riguarda la TASI, le relative aliquote devono essere approvate in conformità con i servizi e i costi individuati nel regolamento e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Nei successivi commi sono contenute le disposizioni in materia di dichiarazioni, di versamenti, di poteri istruttori del funzionario responsabile e di sanzioni previste per le violazioni tributarie che si applicano sia per la TARI sia per la TASI.

In particolare, per quanto riguarda il versamento del TRISE, questo è effettuato, in deroga all'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, mediante il modello F 24 nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale compatibile con il suddetto modello, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

Si deve focalizzare l'attenzione sulla disposizione in base alla quale la dichiarazione IMU vale anche per la TASI, dal momento che si tratta degli stessi elementi utili per la determinazione dell'imposta.

Pertanto, il contribuente non è tenuto a presentare un'apposita dichiarazione per questo tributo, nel caso in cui il comune è già in possesso dei dati necessari per la verifica dell'imposta. A questo proposito, si deve altresì, sottolineare che neanche per il detentore, diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, emerge la necessità di un'apposita dichiarazione ai fini TASI, poiché il comune, attraverso l'incrocio dei dati in possesso ai fini IMU e delle dichiarazioni valide ai fini della TARI, è in grado reperire tutti gli elementi utili ai fini della verifica del corretto versamento della TASI.

Nel **comma 20** vengono richiamate le disposizioni di cui al cosiddetto *"mini testo unico dei tributi locali"* contenute nell'art. 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che attengono all'accertamento, alla riscossione, ai rimborsi e al contenzioso. Viene anche abrogato l'art. 14 del D. L. n. 201 del 2011 relativo alla TARES.

Art. 23

(Disposizioni in materia di IMU)

L'articolo 23 in materia di IMU è diretto a eliminare le disposizioni concernenti l'applicazione dell'IMU sull'abitazione principale e relative pertinenze.

L'articolo in commento reca, inoltre, una serie di disposizioni di carattere generale finalizzate a rendere applicabile a regime e, dunque, anche per gli anni successivi al 2014, l'IMU disciplinata dall'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, evitando in tal modo l'entrata in vigore dell'IMU recata dagli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011.

E' il caso di evidenziare che l'intervento sul comma 2 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 è, tra l'altro, diretto a racchiudere in un'unica disposizione tutte le fattispecie, previste dalla legge, di equiparazione all'abitazione principale. Vale, infine, la pena di precisare che, ai fini dell'equiparazione all'abitazione principale, l'*ex* coniuge deve dimorare abitualmente e risiedere anagraficamente nella casa coniugale assegnata.

Per quanto riguarda il **comma 4** concernente l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 23 del 2011 si deve ricordare che le disposizioni del decreto legislativo in commento hanno previsto l'entrata in vigore, a partire dal 2014, della predetta imposta, da disciplinare con un regolamento governativo. Si ricorda che l nuovo tributo rappresenta una razionalizzazione delle entrate locali che riguardano l'occupazione, anche a fini pubblicitari, del suolo pubblico comunale.

La disposizione rinvia, invece, di un anno l'emanazione del regolamento governativo, soprattutto in ragione delle novità normative che hanno interessato l'IMU e l'introduzione del nuovo tributo TARES sui rifiuti e sui servizi indivisibili che hanno impegnato l'attività regolamentare dei comuni.

Il **comma 5** stabilisce, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, la deducibilità dell'IMU afferente agli immobili strumentali, nei limiti del 20 per cento, ai fini della determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo. Si specifica, inoltre che l'IMU non è deducibile ai fini dell'IRAP.

Il **comma 7**, infine, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, stabilisce che il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento.

Art. 24

(Fondo di solidarietà comunale)

L'articolo 24 in materia di Fondo di solidarietà comunale prevede una ristruttura del comma 380 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012 stabilendo innanzitutto l'applicazione a regime dello stesso a decorrere dal 2013. Inoltre, viene fissata la dotazione del Fondo e i criteri di formazione e di riparto dello stesso, con la peculiarità che detto riparto deve essere effettuato, almeno per il 10 per cento, prioritariamente tenendo conto che deve avvenire sulla base dei fabbisogni standard, per i singoli comuni che rappresenta una prima applicazione di detti fabbisogni.

Art. 25

(Fondi speciali e tabelle)

L'articolo 18 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dispone che gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi, che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale, siano indicati in apposite tabelle allegate alla legge di stabilità, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale.

Con tale norma si dispone, al **comma 1**, che gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2014-2016 sono determinati, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B.

Il **comma 2** prevede che le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2014 e del triennio 2014-2016 in relazione a leggi di spesa permanente sono indicate nella Tabella C.

Al **comma 3** si prevede che gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale sono indicati nella Tabella E.

Il **comma 4** dispone che, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le amministrazioni pubbliche, a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella E, possono assumere impegni nell'anno 2014, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa nella medesima tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

Infine, il **comma 5** prevede che la copertura della legge in argomento, per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo il prospetto allegato.

Art. 26

(Entrata in vigore)

Al **comma 1** viene fissata l'entrata in vigore della legge di cui trattasi al 1 gennaio 2014.

Come disposto dal comma 1, dell'articolo 18 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di seguito si espongono brevi note, distinte per Ministeri che motivano gli importi dei fondi speciali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale, di cui alle tabelle A e B.

TABELLA A

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

L'accantonamento comprende le risorse destinate all'attuazione dell'art. 12, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, per la tutela delle minoranze linguistiche, per il programma nazionale a supporto dell'istituzione delle città metropolitane e delle unioni dei comuni e della revisione dell'assetto provinciale nonché le risorse destinate per Interventi diversi.

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

L'accantonamento comprende le risorse destinate all'attuazione dell'art. 12, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

L'accantonamento comprende le risorse preordinate per il provvedimento riguardante la "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto "Trans Adriatic Pipeline", fatto ad Atene il 13 febbraio 2013" (A.S. 884); per la "Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle nazioni Unite il 2 aprile 2013" (A.C.1239 – A.S.1041); per l'accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, firmato a Roma il 6 febbraio 2009 nonché per la ratifica di ulteriori Accordi internazionali nonché per Interventi diversi. Inoltre sono accantonate le risorse destinate all'attuazione dell'art. 12, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

L'accantonamento comprende le risorse destinate all'attuazione dell'art. 12, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché le risorse per le Scuole non statali.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

L'accantonamento comprende le risorse per Interventi vari.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

L'accantonamento è preordinato alla copertura di Interventi vari.

MINISTERO DELLA SALUTE

L'accantonamento è preordinato all'istituzione dell'Anagrafe Nazionale degli Assistiti (ANA) e per il Centro nazionale di adroterapia oncologica.

TABELLA B

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

L'accantonamento comprende le risorse destinate all'attuazione dell'art. 12, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché le risorse per il potenziamento e l'ammodernamento della Guardia di Finanza, per le celebrazioni del centenario della prima guerra mondiale e per Interventi diversi.

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

L'accantonamento è preordinato per la stabilizzazione dei lavoratori impiegati in ASU nella città di Napoli e per l'attuazione dell'art. 12, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

L'accantonamento è finalizzato al finanziamento delle risorse per la "Partecipazione dell'Italia alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere Generale Atlantico", inoltre comprende le risorse destinate all'attuazione dell'art. 12, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

MINISTERO DELL'INTERNO

L'accantonamento comprende le risorse per l'ammodernamento delle autovetture di servizio.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

L'accantonamento è finalizzato per Interventi a favore della difesa del suolo, per Interventi di bonifica e ripristino dei siti inquinati, nonché per il finanziamento delle risorse destinate alla copertura dell'art. 12, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

L'accantonamento è preordinato per la realizzazione di Interventi diversi.

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

L'accantonamento comprende le risorse per Interventi di tutela e restauro dei beni culturali.

RELAZIONE TECNICA

Titolo I Risultati differenziali e gestione previdenziali

Articolo 2
(Gestioni previdenziali)

L'art. 3, comma 2 della legge 335/95 stabilisce che l'importo annuo da trasferire all'INPS dal bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, venga incrementato annualmente in base alle variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, aumentato di un punto percentuale.

Con lo stesso criterio viene adeguata la somma fissata dall'art. 59, comma 34 della legge 449/97 a titolo di concorso dello Stato all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di invalidità liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222, nonché la somma relativa ai trasferimenti alla gestione ex-INPDAP presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011 , n. 183, per l'anno 2014.

Pertanto, sono stati adeguati gli importi fissati per l'anno 2013 dall'art. 1, commi 2 e 3 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in coerenza con i contenuti della Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2013, nella misura del 3,0% per il 2013 e dell'1,6% per il 2014.

Conseguentemente, applicando l'incremento di un punto percentuale alle predette variazioni dei prezzi, si ottiene per l'anno 2014 un incremento pari a 539,55 milioni di euro per quanto concerne la somma da trasferire ai sensi dell'art. 37 della legge 88/89, di 133,32 milioni di euro per la somma da trasferire ai sensi dell'art. 59, c. 43 della legge 449/97, e di 61,02 milioni di euro per la somma da trasferire ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011 , n. 183.

Per quanto riguarda le somme da ripartire tra le gestioni con conferenza dei servizi, tali somme sono da considerare al netto del trasferimento della somma attribuita alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per i trattamenti liquidati prima del 1 gennaio 1989, pari a 649,90 milioni di euro, e delle somme attribuite a fondo minatori ed ex-Enpals, pari rispettivamente a 3,08 e 71,45 milioni di euro.

(milioni di euro)

Descrizione	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Gestioni previdenziali (adeguamento ISTAT)	733,89	733,89	733,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Copertura

I predetti oneri trovano copertura, in quanto il miglioramento dei saldi delle gestioni previdenziali conseguente all'incremento delle somme di cui ai commi 1 e 2 determina corrispondenti minori esigenze di trasferimenti dovuti, a diverso titolo, alle medesime gestioni previdenziali.

(milioni di euro)

Descrizione	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Gestioni previdenziali (adeguamento ISTAT)	733,89	733,89	733,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pertanto, l'effetto complessivo sui saldi di finanza pubblica è il seguente:

(milioni di euro)

Descrizione	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Gestioni previdenziali (adeguamento ISTAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comma 3 -La norma dispone una regolazione di effetti contabili, riferita ai risultati dell'ultimo bilancio consuntivo approvato dall'INPS (2012), intesa ad assicurare il coordinamento tra il bilancio dello Stato e le scritture contabili del predetto istituto; risulta quindi evidente che essa **non determina alcun effetto di maggiore onerosità né sul bilancio dello Stato nè sul Conto delle Pubbliche Amministrazioni.** Infatti, da un lato, la norma dispone l'imputazione di somme già trasferite all'INPS e non utilizzate; dall'altro lato, si osserva che i maggiori importi corrisposti Gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per il finanziamento degli interventi relativi al sostegno della maternità e della paternità di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53, sono già stati considerati, nell'ambito dei complessivi risultati e previsioni del predetto Conto delle Pubbliche Amministrazioni.

In particolare, per le maggiori esigenze finanziarie della Gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per il finanziamento degli interventi relativi al sostegno della maternità e della paternità di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53, per l'anno 2012, la norma prevede di utilizzare, per un importo di 571,021 milioni di euro, le risorse che risultano, sulla base del consuntivo 2012 dell'INPS, accantonate in specifici Fondi, in quanto trasferite alla medesima gestione in eccedenza rispetto agli oneri consuntivati per prestazioni e provvidenze varie.

Titolo II Risorse per lo sviluppo e finanziamento di esigenze indifferibili

Articolo 3
(Risorse per lo sviluppo)

Comma 1 - La legge di stabilità per il 2014 deve determinare la dotazione finanziaria del Fondo Sviluppo e coesione, stanziando risorse adeguate per le esigenze dell'intero periodo di programmazione, sulla base della quantificazione proposta dal Ministro delegato, compatibilmente con il rispetto dei vincoli di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, provvedendo alla

ripartizione della dotazione finanziaria per quote annuali, collegate all'andamento stimato della spesa.

Il dimensionamento del Fondo va affrontato in correlazione sia agli obiettivi di sviluppo che a quelli di finanza pubblica. Tenuto conto dell'attuale contesto, a differenza di quanto accaduto nei precedenti cicli di programmazione, nei quali il dimensionamento annuale era stato fissato allo 0,6% del PIL, si propone l'identificazione di una soglia annuale più contenuta, pari allo 0,5%, parte della quale da confermarsi a metà del ciclo di programmazione. L'applicazione della percentuale dello 0,5% al valore del PIL 2012, pari a circa 1.566 miliardi di euro, porta a valutare in 7.830 milioni di euro la dotazione media annuale del Fondo che, su un ciclo di programmazione di durata di 7 anni, determinerebbe un ammontare per l'intero periodo pari a circa 54.810 milioni di euro.

Per assicurare l'efficienza delle scelte, operate dai diversi soggetti attuatori, è opportuno che, in questa prima fase, una parte delle risorse stimate necessarie per l'intero periodo di programmazione non sia garantita dall'immediata iscrizione in bilancio. Tale quota, pari a circa il 20% (10.962 milioni), è da subordinare ad una verifica di metà periodo, da effettuare in preparazione della legge di stabilità per il 2019, sull'effettivo utile impiego delle prime risorse assegnate.

In conseguenza di quanto sopra, la prima quota da iscrivere in bilancio, ammonta a 43.810 milioni di euro, in linea peraltro con il valore del Fondo che si è riusciti ad assicurare, nonostante le riduzioni connesse con la crisi internazionale e le correlate esigenze di finanza pubblica, per il ciclo di programmazione in corso.

L'articolazione annuale del triennio 2014-2016 è la seguente : 50 milioni per l'anno 2014, 500 milioni per l'anno 2015, e 1.000 milioni per l'anno 2016. Per gli anni successivi la quota annuale è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Commi 2-5 -Si autorizza la **spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 43,5 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per finanziare Progetti pilota per il riequilibrio dell'offerta dei servizi di base delle Aree interne del Paese con riferimento prioritariamente ai servizi di trasporto pubblico locale, di istruzione e socio-sanitari, secondo i criteri e le modalità attuative previste dall'accordo di Partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2014-2020.

Comma 6 - La disposizione autorizza la spesa di **50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 100 milioni di euro per l'anno 2016,** per finanziare i Contratti di Sviluppo di cui all'art. 43 .d.l. 112 del 2008, nel settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ed i Contratti di Sviluppo in ambito turistico. Le risorse saranno utilizzate esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti agevolati, in modalità rotativa, senza effetti in termini di indebitamento netto.

Comma 7 La disposizione autorizza la spesa di **100 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro per l'anno 2015** per incrementare la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile. Le risorse saranno utilizzate per l'erogazione di finanziamenti agevolati, in modalità rotativa, senza effetti in termini di indebitamento netto.

Comma 8 - La disposizione autorizza la spesa di **50 milioni di euro per l'anno 2014** per incrementare la dotazione del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 251 del 1981 conv. in legge n. 394 del 1981 destinato ad interventi per favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Le risorse saranno utilizzate per l'erogazione di finanziamenti agevolati, in modalità rotativa, senza effetti in termini di indebitamento netto.

Comma 9 -Il comparto delle industrie aerospaziale, elettronica e della difesa ad alta tecnologia costituisce un insostituibile volano per lo sviluppo del patrimonio tecnologico di punta del Paese. Il costante allineamento di tale comparto all'evoluzione della tecnologia consente di mantenere adeguata la competitività a livello internazionale e di trasferire innovazione ai settori maturi del sistema produttivo nazionale. I programmi di ricerca e sviluppo in questa area sono caratterizzati da costi e durata tali che non possono essere sostenuti finanziariamente solo dagli operatori industriali, ma richiedono il sostegno strutturale dello Stato.

La legge 808/85 ha consentito all'industria italiana di recuperare in larga misura ritardi rispetto alla concorrenza europea (che già dagli anni '60 si avvale di un forte sostegno pubblico), e ha reso possibile sviluppare e consolidare un patrimonio tecnologico nazionale confrontabile con quello franco-britannico.

In questa logica sono stati promossi numerosi significativi programmi tra i quali: grandi radar del controllo aereo (idonei a soddisfare le esigenze sia del traffico aereo sia della difesa), sistemi ad ala rotante (funzionali ad applicazioni per la difesa e per il trasporto civile); tecniche innovative di impiego di materiali compositi per grandi strutture aeronautiche (ormai essenziali per i velivoli non solo militari ma anche civili).

Gli interventi della legge 808/85 sono, in sostanza, finanziamenti a tasso zero, che, una volta concluso l'iter delle erogazioni (15 anni mediamente) vengono restituiti dalle imprese, secondo un piano di ammortamento. Le restituzioni vengono effettuate sul capitolo 3597 (entrate extratributarie). La norma consente di "rimettere in circolo" le risorse finanziarie derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti da parte delle imprese, consentendone la riassegnazione sui capitoli di spesa della legge 808/85 per finanziare nuovi programmi.

Si stima un onere pari a 30 milioni di euro, corrispondente all'importo iscritto sul predetto capitolo di entrata nel disegno di legge di bilancio 2014-2016 e in linea con il valore delle restituzioni degli ultimi anni.

Comma 10 - La norma prevede che gli interventi per l'accesso al mercato dei capitali (articolo 66, comma 3 legge n. 289/2002) gestito da ISMEA attraverso il Fondi di Capitali di Rischio siano prioritariamente destinati alle imprese agricole ed agroalimentari condotte da giovani.

La disposizione non comporta effetti negativi sulla finanza pubblica.

Comma 11 - La norma prevede che, nell'ambito delle operazioni di dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola, di cui all'articolo 66 del D.L. n. 1 del 2012, anche i terreni appartenenti a Regioni, Province e Comuni possano formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge n. 441 del 1998, a favore dei giovani imprenditori agricoli

La disposizione non comporta effetti negativi sulla finanza pubblica.

Comma 12 La disposizione individua i criteri cui gli enti proprietari si devono attenere per l'affitto o la concessione di terreni agricoli a giovani imprenditori agricoli, fermo restando, in ogni caso, che l'assegnazione non può avvenire ad un canone inferiore rispetto a quello base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara, al fine di assicurare comunque la tutela dell'interesse all'economico utilizzo dei beni pubblici. La **previsione, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Comma 13 - Viene autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico di tre contributi pluriennali di durata ventennale, rispettivamente dell'importo di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, di 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 e di 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Comma 14 - La norma è finalizzata al rifinanziamento del Programma TETRA, già finanziato con la legge n. 228 del 2012, art 1 comma 209 (legge di stabilità 2013), per euro 50 milioni per l'anno 2014 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.
Il programma TETRA per le forze di Polizia ha per obiettivo la realizzazione di un sistema digitale di radiocomunicazioni (conforme al cosiddetto standard Tetra) idoneo ad assicurare l'ottimale coordinamento tra pattuglie dispiegate sul territorio e le sale operative. Con tale progetto si intende porre in essere una rete ad estensione nazionale in grado di fornire a Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale una connessione integrata e protetta (che le organizzazioni malavitose non sono in grado di intercettare).
Comma 15 -La modifica dell'art. 3, comma 4-bis, del DL n. 5/2009 è volta all' ampliamento del finanziamento da parte di CDP a tutte le categorie di imprese (comprese quindi anche le grandi, attualmente escluse). L'intervento di CDP continua ad essere effettuato in via indiretta. **La disposizione non comporta effetti negativi sulla finanza pubblica.**

Articolo 4

(Finanziamenti per infrastrutture e trasporti)

Il **comma 1** autorizza la spesa di **335 milioni di euro per l'anno 2014** per garantire la manutenzione straordinaria della rete stradale in gestione ad ANAS nonché per consentire la prosecuzione degli interventi in corso di realizzazione previsti dai contratti di programma già sottoscritti con la Società.
Il **comma 2** autorizza la spesa **complessiva di 340 milioni - in ragione di 50 milioni per il 2014, di 170 milioni per il 2015 e di 120 milioni di euro il 2016** - per il finanziamento del secondo stralcio del Macrolotto 4 parte seconda dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria, con riferimento al tratto fra il viadotto Stupino escluso e lo svincolo di Altilia incluso (dal Km 280+350 al Km 286+050 circa, per un'estesa totale di 5,650 Km), che si collega al Macrolotto 4b già realizzato che arriva fino a Falerna. L'intervento rappresenta il lotto più urgente tra quelli che compongono i 58 Km di autostrada non ancora ammodernata, caratterizzata da una diffusa instabilità dei versanti.
Il **comma 3** autorizzata la spesa di **200 milioni di euro il 2014, 100 milioni di euro per il 2015, 71 milioni di euro per il 2016 e 30 milioni di euro per il 2017**: a) per consentire la prosecuzione dei lavori finalizzati alla messa in esercizio del sistema MO.S.E. previsti dal 43° Atto attuativo alla Convenzione generale sottoscritta tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Magistrato alle Acque di Venezia e il Consorzio Venezia Nuova; b) per consentire, con apposito Atto aggiuntivo alla Convenzione vigente, la contrattualizzazione degli ulteriori interventi necessari per la funzionalità del sistema. Le risorse aggiuntive previste dalla disposizione sono quindi necessarie per mettere in funzione le barriere mobili entro il 2017, come da cronoprogramma.
Il **comma 4**, autorizza, per l' anno 2014, la spesa **di 500 milioni di euro** da destinare alla manutenzione straordinaria della rete ferroviaria nazionale prevista per l'anno 2014 dal contratto di programma RFI 2012- 2014 – parte servizi.
Il **comma 5** autorizza la spesa complessiva di 100 milioni di euro, di cui 50 milioni per l'anno 2015 e 50 milioni per l'anno 2016, a completamento della copertura finanziaria del progetto preliminare della tratta Cancello-Frasso Telesino e variante alla linea Roma-Napoli, via Cassino, sita nel

comune di Maddaloni, della linea ferroviaria AV/AC Napoli-Bari e per consentire la celere presentazione al CIPE del progetto definitivo entro il 30 settembre 2014.

Il comma 6 è volto a consentire, con le modalità previste dalle lettere b) e c) del comma 232 e dai commi 233 e 234 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'avvio dei seguenti interventi:

- completamento dell'asse ferroviario AV/AC Brescia –Verona-Venezia. Tale opera risponde a due distinte ed improcrastinabili finalità: rendere funzionale il collegamento Milano–Verona rendendo in tal modo fluido un asse allo stato saturo (248 treni/giorno); risolvere le emergenze presenti in particolare in due nodi strategici del Corridoio Comunitario Mediterraneo (ex Corridoio 5) quali quelli di Brescia e di Verona;
- realizzazione delle tratte intermedie dell'asse AV/AC Napoli–Bari. Per la realizzazione dell'asse in questione sono utilizzabili risorse per un valore globale nel tratto iniziale Napoli – Frasso Telesino di 1,5 miliardi di euro, e sono di prossimo avvio i lavori del nodo di Bari.

A tal fine, la disposizione autorizza un contributo pluriennale di **120 milioni di euro annui dal 2015 al 2029,** da erogare direttamente al beneficiario, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, lettera b) della legge n. 196/2009.

Il **comma 7** autorizza la spesa di **50 milioni per l'anno 2014 e 150 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016,** per l'adeguamento del tracciato e la velocizzazione della linea ferroviaria Bologna–Lecce, asse chiave per il collegamento tra l'area settentrionale e quella meridionale del Paese, disponendo contestualmente che gli interventi possono essere contrattualizzati da RFI nelle more dell'approvazione del contratto di programma 2012-2016.

Il **comma 8** incrementa la dotazione del fondo per il miglioramento della mobilità dei pendolari istituito dall'articolo 1, comma 1031, della legge n. 296 del 2006 di **100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014 – 2016,** da destinare all'acquisto di materiale rotabile su gomma, e **di 200 milioni di euro per l'anno 2014** da destinare all'acquisto di materiale rotabile ferroviario. Tale autorizzazione si rende necessaria al fine di consentire un progressivo miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi offerti, in linea con il processo di razionalizzazione ed efficientamento previsto ai sensi dell'articolo 16-bis del d.l. n. 95 del 2012. Tale processo può contribuire, in modo strutturale, ad una progressiva ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse di parte corrente destinata al settore.

Il fondo contribuisce all'acquisto di veicoli nuovi nella misura massima del 75 per cento del costo.

Si genera, pertanto, un investimento complessivo minimo di 300/0,75 = 400 milioni di euro per l'anno 2014 (di cui circa 133 milioni per il materiale rotabile su gomma e circa 267 milioni per il materiale rotabile ferroviario) e di 100/0,75 = circa 133 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016 (materiale rotabile su gomma).

Per quanto sopra al riparto delle risorse tra le Regioni si provvede entro il 30 giugno di ciascun anno del triennio 2014-2016 con le procedure previste dall'art. 1, comma 1032 della legge n. 296 del 2006 in base al carico medio per servizio registrato nell'anno precedente.

Viene inoltre prevista l'esclusione delle spese delle Regioni per tale finalità dal patto di stabilità interno, nel limite del 50% dell'assegnazione di ciascuna regione per l'anno 2014 e integralmente per gli anni 2015 e 2016.

Il **comma 9** autorizza, in aggiunta alle risorse già previste a legislazione vigente, la spesa **di 330 milioni di euro per l'anno 2014** per misure di sostegno al settore dell'autotrasporto merci, con pari effetti sui saldi di finanza pubblica.

La ripartizione del suddetto importo verrà effettuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.

Comma 10 - La disposizione autorizza la spesa di **20,75 milioni di euro per l'anno 2014** per il completamento del Piano nazionale banda larga (Autorizzazione della Commissione europea all'aiuto di Stato n. SA.33807 (11/N) relativo al Piano Nazionale Banda Larga dell'Italia), ad integrazione dello stanziamento di cui all'art. 14, comma 1, d.l. n. 179 del 2012, che era stato ridotto di tale importo ad opera dell'art. 61, comma 1, lettera c), d.l. n. 69 del 2013.

Comma 11 - Per il completamento dei pagamenti relativi ad opere pubbliche affidate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito della cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e relative alla gestione separata e dei progetti speciali di cui al D.Lgs 3 aprile 1993, n. 96, è iscritto nello stato di previsione del predetto ministero un fondo con una dotazione finanziaria pari a 80 milioni nel 2014 e 70 milioni nel 2015.alla gestione separata e dei progetti speciali in attuazione del trasferimento delle competenze al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 5
(Misure in materia di ambiente e tutela del territorio)

Comma 1- La disposizione introduce un meccanismo di destinazione delle risorse disponibile a progetti immediatamente cantierabili; in tal senso accanto alla possibilità di aggiornamento degli accordi di programma, si prevedono tempistiche stringenti di finalizzazione delle risorse da parte dei Commissari straordinari. Nel complesso le risorse finalizzate ad interventi contro il dissesto idrogeologico, interessate dalla norma in esame sono quelle giacenti sulle contabilità speciali intestate ai Commissari per oltre 600 milioni e quelle previste dalle delibere CIPE 6 ed 8 del 2012 pari complessivamente ad 804 milioni di euro. Tali risorse devono essere disponibili alla data del 1° gennaio 2014 ovvero privi di impegni giuridicamente vincolanti in coerenza con quanto previsto, sia pure con ambito applicativo non totalmente sovrapponibile, dalle citate delibere.

In relazione alle risorse disponibili, la disciplina prevede un meccanismo di revoca agganciato alla mancata gara ovvero al mancato affidamento dei lavori volto a permettere una rifinalizzazione delle risorse verso altri interventi contro il dissesto idrogeologico.

La norma prevede altresì la proroga della figura dei Commissari, in coerenza con il percorso sopra descritto e, al fine della tracciabilità dei flussi finanziari concernenti le opere realizzate, la previsione che il monitoraggio avvenga ai sensi del decreto legislativo 229 del 2011.

La disposizione prevede una autorizzazione una spesa **per di 30 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016** che incrementa la dotazione delle risorse complessive per interventi contro il dissesto di celere realizzazione.

Il comma 2 (risorsa idrica) prevede l'istituzione di un apposito fondo da destinare al finanziamento di un piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato al potenziamento della capacità di depurazione dei reflui urbani. Il piano individua gli interventi necessari ed i soggetti attuatori nonché le modalità di erogazione dei finanziamenti per fasi di avanzamento che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento. La dotazione del fondo nel triennio **2014-2016 e di 10 milioni di euro per l'esercizio 2014, 30 milioni di euro per l'esercizio 2015** e 50 **milioni di euro per l'esercizio 2016** la cui ripartizione viene effettuata sentita la Conferenza Stato- regioni.

Il comma 3 - prevede l'istituzione di un fondo per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n.2003/2007, la cui dotazione è pari ad **euro 30 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015.** Le modalità di approvazione del piano e di erogazione delle risorse sono le stesse previste dal comma 2. Sono fatte salve le responsabilità del soggetto autore della contaminazione e del proprietario delle aree, fermo restando il dovere dell'autorità competente di procedere alla ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di messa in sicurezza, nonché degli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale. Non si rilevano effetti finanziari ulteriori rispetto a quelli descritti.

Articolo 6

(Misure fiscali per il lavoro e le imprese)

Comma 1 - La proposta normativa in esame dispone, modificando l'articolo 13 del TUIR, un incremento delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente.

Le detrazioni in oggetto sono rimodulate nella maniera seguente:

Reddito (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 8.000	1.840
Oltre 8.000 fino a 15.000	1.520+(1.840-1.520)*[1-(rdt- 8.000)/(15.000-8.000)]
Oltre 15.000 fino a 55.000	1.520*[1-(rdt-15.000)/(55.000-15.000)]
Oltre 55.000	0

La legislazione vigente prevede le seguenti detrazioni:

Reddito (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 8.000	1.840
Oltre 8.000 fino a 15.000	1.338+(1.840-1.338)*[1-(rdt-8.000)/(15.000-8.000)]
Oltre 15.000 fino a 55.000	1.338*[1-(rdt-15.000)/(55.000-15.000)]
Oltre 55.000	0

L'analisi degli effetti sul gettito è stata condotta mediante il modello di microsimulazione Irpef basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2012. I singoli redditi (ad eccezione delle rendite su base catastale) sono estrapolati all'anno di riferimento.

In base alle elaborazioni, condotte ponendo a confronto per ogni soggetto l'imposizione derivante dalla normativa in esame con l'imposizione a legislazione vigente, si stima una perdita di gettito Irpef di competenza annua di circa **-1.702,8** milioni di euro a decorrere dal 2014. Si stima inoltre una perdita di gettito di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa **-23** e **-6,3** milioni di euro.

Considerato che la norma entra in vigore a partire dall'anno 2014 si stimano i seguenti effetti finanziari di cassa (in milioni di euro):

	2014	2015	2016
IRPEF	-1.560,9	-1.702,8	-1.702,8
Addizionale regionale	0	-23	-23
Addizionale comunale	0	-8,2	-6,3
Totale	-1.560,9	-1.734,0	-1.732,1

milioni di euro

Comma 2 - La disposizione è diretta a prevedere con effetto dal 1° gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera dell'INAIL, la riduzione degli oneri contributivi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, tenendo conto degli andamenti degli eventi in relazione al rispetto della normativa generale sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
Dalla disposizione conseguono pertanto le seguenti minori entrate contributive e il relativo impatto in termini di indebitamento netto, tenendo conto dell'effetto fiscale indotto (computato con il meccanismo acconto/saldo):

(- effetti negativi per la finanza pubblica):

	2014	2015	2016	2017
Al lordo effetti fiscali	-1.000	-1.100	-1.200	-1.200
Al netto effetti fiscali	-1.000	-711	-943	-936

valori in mln di euro

In considerazione dei risultati gestionali dell'ente e dei relativi andamenti prospettici, per effetto della riduzione delle entrate contributive per l'INAIL conseguenti alla disposizione in esame è riconosciuto allo stesse ente da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro annui per l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro per l'anno 2016. Pertanto in termini di saldo netto da finanziare la disposizione comporta una maggiore spesa per trasferimenti all'INAIL nei termini sopra indicati.

Comma 3 - La disposizione modifica i commi da 4-quater a 4-septies dell'articolo 11 del D. lgs. n. 446/1997, introducendo, a regime, un sistema di integrale defiscalizzazione ai fini Irap degli oneri classificabili alla voce di cui alla lettera B, numeri 9) e 14), dell'articolo 2425 del codice civile, sostenuti dai soggetti passivi Irap che incrementano, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, il numero dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori mediamente occupati con il medesimo contratto, nel periodo d'imposta precedente.

Tale deduzione spetta per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i due successivi, per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto.

Nella determinazione della base imponibile Irap per i contribuenti che fruiscono della agevolazione sul cuneo fiscale sono deducibili, sulla base dell'art. 11 comma 1 lett a), i contributi previdenziali, assistenziali ed i contributi per le assicurazioni obbligatorie contri gli infortuni sul lavoro, oltre ad una deduzione fissa pari a 7.500 euro per ogni lavoratore ed in misura di anno. Tale ulteriore deduzione è incrementata a 15.000 euro se il lavoratore è impiegato nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Inoltre, è prevista una ulteriore deduzione pari a 6.000 euro nel caso di lavoratori di sesso femminile e per i lavoratori con età inferiore ai 35 anni.

In base al modello di microsimulazione Irap per l'anno d'imposta 2014, è stato stimato che il costo del lavoro non deducibile e capiente nella base imponibile ai fini Irap è pari a 23.000 euro per ogni lavoratore a tempo indeterminato.

Inoltre, considerando che il costo medio del lavoro per i nuovi assunti sia inferiore alla media delle retribuzioni del totale degli impiegati a tempo indeterminato, si stima che il costo del lavoro non ancora dedotto per tale tipologia di lavoratori sia di circa 15 mila euro, pari esattamente alla ulteriore deduzione prevista.

Con riferimento alla stima del numero di lavoratori che potrebbero essere oggetto di agevolazione fiscale, è stato considerato un numero di nuovi assunti pari a 135.000, ovvero la stessa platea che in base al modello Irap 2006 ha fruito di una analoga agevolazione. La deduzione spetta per il periodo d'imposta in corso a quello in cui avviene l'assunzione e per i due successivi.

Conseguentemente, ai fini dell'impatto sul gettito fiscale si stima una perdita pari a **85 milioni di euro** di competenza a partire dall'anno d'imposta 2015 (135.000 x 15.000 x 4,2%), mentre per il primo anno di applicazione, per ragguagliare la deduzione annua di 20.000 euro all'effettivo periodo di lavoro, si è considerato metà dell'importo nell'anno di assunzione e quindi per l'anno d'imposta 2014 è stimata una perdita di gettito di competenza pari a 42,5 milioni di euro (85 mln x 50%).

La competenza assumerebbe il seguente andamento:

	2014	2015	2016	2017
Irap	-42,5	-127,5	-212,5	-212,5

Milioni di euro

Di cassa, con anticipo dell'acconto dell'85% per ogni anno sul maggior risparmio:

	2014	2015	2016	2017
Irap	-36	-115	-200	-213

Milioni di euro

Comma 4 - La disposizione è diretta a prevedere, con effetto dal 1° gennaio 2014 e con riferimento alle trasformazioni di contratto a tempo indeterminato decorrenti dalla predetta data, la soppressione della limitazione del periodo di sei mesi in relazione al quale l'impresa che trasforma un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato può beneficiare, a normativa vigente (articolo 2, comma 30 della legge 92/2012) della restituzione del contributo addizionale di 1,4% dovuto per ASPI sulle retribuzioni relative ai rapporti di lavoro a tempo determinato.

Tenuto conto di quanto già scontato in relazione alla restituzione del contributo per il periodo di 6 mesi e in coerenza con le basi tecniche nella relazione tecnica in sede di legge 92/2012 dalla disposizione conseguono le seguenti minori entrate contributive:

(- effetti negativi per la finanza pubblica,):

	2014	2015	2016
Al lordo effetti fiscali	-70	-70	-70
Al netto effetti fiscali	-70	-40	-53

valori in mln di euro

Commi 5 - L'articolo 1 del decreto-legge n. 201/2011 ha disposto, a partire dal 2011, l'esclusione dalla base imponibile IRPEF/IRES del rendimento nozionale riferibile ai nuovi apporti di capitale di rischio ed agli utili reinvestiti in riserve di capitale (per i soggetti IRES). Per le società di persone e le imprese individuali rileva invece l'intero patrimonio netto.
La disposizione in esame eleva in via progressiva il rendimento nozionale riferibile ai nuovi apporti di capitale di rischio ed agli utili reinvestiti in riserve di capitale (per i soggetti IRES; per le società di persone e le imprese individuali rileva invece l'intero patrimonio netto) dall'attuale 3% al *4%* per il periodo di imposta 2014, al *4,50%* per il periodo 2015 e al *4,75%* dal 2016.
Dall'elaborazione dei dati provvisori delle dichiarazioni dei redditi UNICO2012, relativo al primo anno di applicazione della misura in esame, è emerso quanto segue:

- Effetti IRES (Società di capitali + enti non commerciali): il reddito esente ai fini ACE ha ridotto l'imponibile di circa 784 milioni di euro da parte di circa 166 mila società di capitali e gruppi fiscali, con conseguente perdita effettiva di gettito IRES di circa *215,6* milioni di euro. A ciò si aggiunge la perdita di gettito derivante dagli enti non commerciali, di circa *0,16* milioni di euro da parte di 17 soggetti.
- Effetti addizionale IRES (settore energetico): il reddito esente ai fini ACE ha ridotto l'imponibile dell'addizionale di circa 47 milioni di euro, con conseguente perdita effettiva di gettito da addizionale IRES (al 10,5%) di circa *4,9* milioni di euro.
- Effetti IRPEF (Società di persone + imprese individuali): nel caso in cui il contribuente, a legislazione vigente, abbia dichiarato un reddito ai fini ACE (di cui al rigo RF55, colonna 4, che rappresenta il rendimento nozionale dell'esercizio nei limiti del reddito di specie per le società di persone o di cui al rigo RS37, colonna 4, che rappresenta il rendimento nozionale dell'esercizio per l'imprenditore individuale) è stata calcolata la minore IRPEF derivante, applicando il particolare meccanismo previsto al quadro RN delle persone fisiche – righi RN04 e RN05 - di *progressività per scaglioni* del risparmio di imposta per ogni imprenditore individuale o socio di società di persone (percettore di reddito di partecipazione). Il reddito esente ai fini ACE, di circa 829 milioni di euro da parte di circa 80 mila società di persone ed a circa 352 milioni di euro da parte di circa 47 mila imprenditori individuali, ha comportato una perdita effettiva di gettito IRPEF di circa

223,5 milioni di euro a carico degli imprenditori individuali e dei soci persone fisiche delle imprese in forma associata.

Sulla base di quanto effettivamente emerso nel primo anno di applicazione e:

- applicando per le società di capitali a tale perdita l'andamento di crescita percentuale stimato per gli esercizi successivi in sede di RT originaria (più accentuato nei primi quattro anni, un 5 per cento per due esercizi – 2015 e 2016 - per poi andare a regime)
- applicando, invece, da subito una crescita annua del 5% per le imprese individuali ed in forma associata (in quanto commisurato all'intero patrimonio netto)
- utilizzando la simulazione originale per determinare l'incremento relativo di perdita di gettito derivante dall'aumento del tasso di remunerazione prima dal 3 per cento al 4 per cento nel 2014 e successivamente al 4,5 per cento nel 2015 ed al 4,75% dal 2016
- considerando le variazioni del risparmio di imposta a partire dal 2014,

si ottiene la stima degli effetti finanziari di seguito riportata.

Al riguardo si evidenzia che, ai fini della stima degli effetti di gettito di cassa, si è tenuto conto del fatto che la normativa proposta prevede esplicitamente che i contribuenti, nella determinazione dell'acconto dovuto per i primi anni di imposta, non possono utilizzare il cd. metodo previsionale con riferimento al nuovo rendimento nozionale ma debbono fare riferimento esclusivamente al metodo "storico", riferendosi quindi al risparmio di imposta conseguente al rendimento nozionale dell'anno di imposta precedente a quello con riferimento al quale stanno determinando l'acconto.
Pertanto, nel 2014 faranno riferimento al 2013 (rendimento del 3%) mentre, in sede di determinazione del versamento dell'acconto 2015, faranno riferimento alla competenza 2014 (rendimento nozionale del 4%).

	2014	*2015*	*2016*	*2017*
Legislazione vigente				
Ires ordinaria	*-1.160,4*	*-1.357,7*	*-1.236,9*	*-1.298,8*
Addizionale energetica	*-34,0*	*-16,7*	*-23,6*	*-23,4*
IRPEF soc. di persone + ditte ind.	*-255,2*	*-268,0*	*-281,4*	*-295,4*
Totale	*-1.449,6*	*-1.642,4*	*-1.541,9*	*-1.617,6*
Legislazione proposta				
Ires ordinaria	*-1.160,4*	*-1.883,1*	*-1812,2*	*-1926,8*
Addizionale energetica	*-34,0*	*-30,3*	*-34,0*	*-35,9*
IRPEF soc. di persone + ditte ind.	*-255,2*	*-387,5*	*-412,2*	*-438,2*
Totale	*-1.449,6*	*-2.300,9*	*-2.258,4*	*-2.400,9*
Effetto netto complessivo	0,00	-658,5	-716,5	-783,3

Milioni di euro

Comma 7 La presente proposta normativa modifica le aliquote di detrazione per interventi di efficienza energetica e ristrutturazione edilizia e proroga quelle per l'acquisto di mobili. Le detrazioni spettanti vanno ripartite in 10 quote annuali di pari importo.

In particolare fissa per le spese relative agli interventi di efficienza energetica le seguenti aliquote:

a) 65 per cento per le spese sostenute nell'anno 2014;
b) 50 per cento per le spese sostenute nell'anno 2015.

Nel caso in cui tali spese siano sostenute per interventi su parti comuni degli edifici condominiali le aliquote sono stabilite come segue:

a) 65 per cento, per le spese sostenute fino al primo semestre 2015;
b) 50 per cento, per le spese sostenute dal secondo semestre 2015 fino al primo semestre 2016.

Per le spese relative agli interventi di ristrutturazione edilizia, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, vengono fissate le seguenti aliquote:

a) 50 per cento, per le spese sostenute nel 2014;
b) 40 per cento, per le spese sostenute nel 2015.

Per le spese riguardanti interventi di ristrutturazione edilizia, relativi all'adozione di misure antisismiche fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, vengono fissate le seguenti aliquote:

a) 65 per cento, per le spese sostenute nel 2014;
b) 50 per cento, per le spese sostenute nel 2015.

Per coloro che usufruiscono delle suddette detrazioni per ristrutturazione edilizia viene inoltre prorogata per l'anno 2014 la detrazione del 50% per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.

Relativamente alle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, la legislazione vigente prevede, dal 1° gennaio 2014, una detrazione dall'imposta lorda pari al 36% delle spese per recupero edilizio e per riqualificazione energetica, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro. Per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali è prevista una detrazione pari al 65% fino al 30 giugno 2014.

Le stime sono state ottenute applicando la metodologia consolidata utilizzata nella RT a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (art. 14 del D.L. n. 63 del 4 giugno 2013).

Per quanto riguarda le spese in esame è stato quindi considerato un ammontare base di spesa annua pari a 4.500 milioni di euro (in base alle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili risulta una spesa effettuata per l'anno 2011 di circa 3.500 milioni di euro). Sulla base di dati pubblicati da ENEA risulta che la spesa per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali è di ammontare trascurabile. Ai fini prudenziali si stima un ammontare annuo di tale spesa pari al 5% del totale della spesa suindicata, quindi di circa 225 milioni di euro.

In base alla metodologia citata, l'ammontare di spesa annua di 4.500 milioni di euro è stimato, per un'aliquota di detrazione pari al 55%, come il risultato della somma di 2.250 milioni di euro di spesa base (che sarebbe comunque effettuata anche con la detrazione del 36%) e di ulteriori 2.250 milioni di euro di spesa incrementale (dipendente quindi, entro determinati limiti, dall'incremento di aliquota della detrazione). Ai fini della presente stima si ipotizza quindi che la spesa incrementale relativa alla detrazione del 65% sia pari a quella relativa alla detrazione del 55% e che si riduca linearmente in maniera proporzionale alla riduzione di aliquota rispetto a quella del 55%. Si ottiene quindi una spesa annua per il 2014 pari a 4.500 milioni di euro (2.250 di base (di cui 112,5 relativa ai condomini) e 2.250 di spesa incrementale (di cui 112,5 relativa ai condomini)), mentre per il 2015 pari a 3.908 milioni di euro (2.250 di base (di cui 112,5 relativa ai condomini) e 1.658 di spesa

incrementale (di cui 83 relativa ai condomini)). Per il 2016 si stima una spesa annua, relativa ai condomini, pari a 195,5 milioni di euro (di cui 112,5 di spesa base e 83 di spesa incrementale).
Le suddette spese annue sono state rapportate ai periodi di vigenza dei singoli provvedimenti.
Considerando, per la spesa base, una ulteriore percentuale di detrazione di 29 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa incrementale, una percentuale di detrazione di 65 punti, si stima per il 2014 un minor gettito IRPEF pari a 206,2 milioni di euro annui ((2.137,5 x 29% + 2.137,5 x 65%) : 10 + (112,5 x 6/12 x 29% + 112,5 x 6/12 x 65%) : 10). Analogamente, per il 2015 si stima un minor gettito IRPEF pari a 116,8 milioni di euro annui ((2.137,5 x 14% + 1.575 x 50%) : 10 + (112,5 x 6/12 x 14% + 83 x 6/12 x 50%) : 10 + (112,5 x 6/12 x 29% + 112,5 x 6/12 x 65%) : 10). Per il 2016 si stima un minor gettito IRPEF pari a 2,9 milioni di euro annui (112,5 x 6/12 x 14% + 83 x 6/12 x 50%) : 10).
La norma proposta, come evidenziato nelle precedenti Relazioni Tecniche, è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva stimato per il 2014 e per il 2015 (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 548,4 e 418,2 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 498,6 e 380,2 milioni di euro rispettivamente. Applicando ai predetti ammontari un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% (somma delle aliquote medie IRPEF/IRES del 26% e IRAP del 4%), si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari per il 2014 a +49,9 milioni di IVA e +149,6 milioni di IRPEF/IRES/IRAP e per il 2015 a +38 milioni di IVA e +114 milioni di IRPEF/IRES/IRAP. Per il 2016, con le stesse modalità, si stima un incremento di gettito di +0,9 milioni di IVA e +2,8 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.
L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale si rende maggiormente apprezzabile nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Questo perché le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, essendo rateizzate per dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo. Risulta pertanto il seguente effetto complessivo, in termini finanziari, rappresentato in tabella (milioni di euro):

	2014	2015	2016	2017	2018	dal 2019 al 2024	2025	2026	2027
IRPEF	-30,9	-329,9	-410,6	-328,1	-325,9	-325,9	+35,0	+84,7	+2,2
IRPEF/IRES	+19,4	+207,4	+75,7	-69,8	-1,8	0	0,0	0,0	0,0
IRAP	+3,0	+31,9	+11,7	-10,7	-0,3	0	0,0	0,0	0,0
IVA	+49,9	+38,0	+0,9	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
Totale	+41,4	-52,6	-322,3	-408,6	-328,0	-325,9	+35,0	+84,7	+2,2

Con riferimento alle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia la legislazione vigente prevede, dal 1° gennaio 2014, una detrazione dall'imposta lorda pari al 36% delle spese per recupero edilizio e per riqualificazione energetica, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro.
Le stime sono state ottenute applicando la metodologia consolidata utilizzata nella RT a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (art. 16 del DL n. 63 del 4 giugno 2013).
Per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio è stato quindi considerato un ammontare base di spesa annua, come risultante dai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone

fisiche dell'anno di imposta 2011, pari a 8.521 milioni di euro. Per un'aliquota di detrazione apri al 50%, tale importo è stato incrementato di 2.130 milioni di euro (+25%) per tener conto dell'effetto incentivante dell'agevolazione. Ai fini della presente stima si ipotizza che tale spesa incrementale si riduca linearmente in maniera proporzionale alla riduzione di aliquota rispetto a quella del 50%. Si ottiene quindi una spesa annua per il 2014 pari a 10.651 milioni di euro (8.521 di base e 2.130 di spesa incrementale), mentre per il 2015 pari a 9.130 milioni di euro (8.521 di base e 609 di spesa incrementale).

Le suddette spese annue sono state rapportate ai periodi di vigenza dei singoli provvedimenti.

Considerando, per la parte di spesa base, una ulteriore percentuale di detrazione di 14 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la restante parte, una percentuale di detrazione di 50 punti, si stima per il 2014 un minor gettito IRPEF pari a 225,8 milioni di euro annui ((8.521 x 14% + 2.130 x 50%) : 10). Analogamente, per il 2015 si stima un minor gettito IRPEF pari a 58,4 milioni di euro annui ((8.521 x 4% + 609 x 40%) : 10).

Applicando una analoga metodologia alle spese per interventi antisismici di cui alla presente proposta normativa, si stima una spesa annua per tali interventi di circa 256 milioni di euro per il 2014 (213 di base e 43 di spesa incrementale) e di circa 234 milioni di euro per il 2015 (213 di base e 21 di spesa incrementale). Considerando, per la parte di spesa base, l'ulteriore percentuale di detrazione di 15 punti rispetto a quelli previsti per le altre tipologie e, per la restante parte, una percentuale di detrazione di 65 punti, si stima per il 2014 un minor gettito IRPEF pari a 6 milioni di euro annui ((213 x 15% + 43 x 65%) : 10). Analogamente, per il 2015 si stima un minor gettito IRPEF pari a 3,2 milioni di euro annui ((213 x 10% + 21 x 50%) : 10).

La norma proposta, come evidenziato nelle precedenti citate Relazioni Tecniche, è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva stimato per il 2014 e per il 2015 (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 543,2 e 157,3 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 493,8 e 143 milioni di euro rispettivamente. Applicando ai predetti ammontari un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% (somma delle aliquote medie IRPEF/IRES del 26% e IRAP del 4%), si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari per il 2014 a +49,4 milioni di IVA e +148,1 milioni di IRPEF/IRES/IRAP e per il 2015 a +14,3 milioni di IVA e +42,9 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale si rende maggiormente apprezzabile nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Questo perché le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, essendo rateizzate per dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo. Risulta pertanto il seguente effetto complessivo, in termini finanziari, rappresentato in tabella (milioni di euro):

	2014	2015	2016	2017	2018	dal 2019 al 2024	2025	2026	2027
IRPEF	-34,8	-370,9	-339,6	-293,4	-293,4	-293,4	+112,3	+46,2	0,0
IRPEF/IRES	+19,3	+205,4	-31,2	-27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	+3,0	+31,6	-4,8	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	+49,4	+14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	+36,9	-119,6	-375,6	-325,6	-293,4	-293,4	+112,3	+46,2	0

Per quanto riguarda la stima della detrazione del 50 per cento delle ulteriori spese documentate per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, sono stati presi in considerazione i dati e la metodologia utilizzati nella stima contenuta nella RT di accompagnamento all'introduzione dell'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.

Poiché la norma in esame fissa una validità dell'agevolazione per l'intero anno, un tetto massimo di spesa di 10.000 euro e 10 quote annuali, si ipotizza che la spesa oggetto della nuova detrazione sia di circa 938,4 milioni di euro, per una rata annua di detrazione di circa 46,9 milioni di euro (938,4 x 50% / 10).

Si stima, inoltre, che la norma sia suscettibile di determinare un effetto indotto del 10% incrementando gli investimenti nel settore, e che questo generi maggiori introiti per l'erario in termini di IVA e di imposte dirette. A partire dell'ammontare della spesa totale sopra determinata, applicando la medesima metodologia utilizzata nella succitata RT si stima un incremento di gettito IVA pari a circa +16,3 milioni di euro ed un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari a circa +11,5 milioni di euro di IRPEF/IRES/IRAP.

Il gettito in termini di cassa sarà il seguente (milioni di euro):

	2014	2015	2016	dal 2017 al 2024	2025
IRPEF	-7,0	-75,1	-46,9	-46,9	+35,2
IRPEF/IRES	+1,5	+16,1	-7,6	0,0	0,0
IRAP	+0,2	+2,5	-1,1	0,0	0,0
IVA	+16,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	+11,0	-56,5	-55,6	-46,9	+35,2

Si indica, nella tabella che segue, gli effetti finanziari complessivi derivanti dalla disposizione in esame:

	2014	2015	2016	2017	2018	dal 2019 al 2024	2025	2026	2027
Totale	89,3	-228,7	-753,5	-781,1	-668,3	-666,2	182,5	130,9	2,2

In milioni di euro

Commi 8 – 15 -La proposta normativa concede la possibilità di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 2000, n. 342, e successive modificazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2012, a fronte del pagamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali con la misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili. Il saldo attivo di rivalutazione risultante può essere affrancato mediante pagamento di una imposta sostitutiva del 10 per cento.

I maggiori valori si considerano fiscalmente riconosciuti a partire dal periodo di imposta 2016 (terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita) e il versamento deve avvenire in tre rate annuali di pari importo sia per la rivalutazione che per

l'affrancamento del saldo attivo, di cui la prima entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (pertanto di cassa da giugno 2014).

A tale riguardo si osserva come la stima degli effetti di gettito attribuibili al provvedimento sia basata sui dati effettivi di gettito e di adesione riscontati con riferimento alla legge n. 266/2005, ultimo provvedimento del genere (dati F24, dati UNICO2006 soci età di capitali e società di persone).

In base a tali dati è emerso che le società di capitali e società di persone hanno rivalutato circa *30,8* miliardi di euro di beni ammortizzabili, circa *3* miliardi tra beni non ammortizzabili e partecipazioni ed infine hanno affrancato circa *5* miliardi di euro di saldo attivo di rivalutazione: il gettito complessivo da rivalutazione/riconoscimento in una unica soluzione, nel 2006 è stato pari ad oltre *3,9* miliardi di euro mentre dal 2006 al 2008 – era infatti rateizzato – il gettito da imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione è stato pari ad oltre 500 milioni di euro.

Ai fini della presente stima si è ipotizzato che, dato il particolare periodo di crisi e di illiquidità e tenuto altresì conto del fatto che le nuove aliquote sono superiori a quanto al tempo previsto e pari al 16% per i beni ammortizzabili ed al 12% per quelli non ammortizzabili e per le partecipazioni (il saldo attivo resta invece al 10%), l'adesione possa essere inferiore di circa il *15%* di quella effettiva riscontrata al tempo.

Il gettito da imposta sostitutiva sui maggiori valori dei beni ammortizzabili, stimato in circa *776* milioni di euro, è pertanto pari al 16% del 15% di circa 32 miliardi di euro (dato 2005 estrapolato all'universo dei contribuenti), cui si si aggiunge anche quello relativo alla imposta sostitutiva sui beni non ammortizzabili, sulle partecipazioni e dal riconoscimento del saldo attivo di rivalutazione, stimato nello stesso modo: la perdita di gettito conseguente (a partire dal 2016) è attribuibile a due fattispecie:

- Maggiori ammortamenti fiscali ai fini IRES/IRPEF ed IRAP, in dieci anni ed alle aliquote del 23% e del 4,2%, in misura rispettivamente di circa 32 mld X 15% / 10 X 23% = *- 111* milioni di euro e di circa 32 mld X 15% / 10 X 4,2% = *-20,4* milioni di euro;
- Minori plusvalenze imponibili sui beni non ammortizzabili e le partecipazioni, ipotizzando che la cessione avvenga in misura pari ad un decimo l'anno e che sarebbero state imponibili in cinque anni ai fini IRES (ai fini IRAP plusvalenze solo sui beni non ammortizzabili e niente rateizzazione in cinque anni): la stima ai fini IRES di circa 3 mld X 15% / 10 / 5 X 23% = *-2,2* milioni di euro ogni anno mentre ai fini IRAP è di circa 2,8 mld X 15% / 10 X 4,2% = *-1,8* milioni di euro l'anno.

Di seguito si indicano gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame:

	2014	2105	2016	2107	2018
Imposta sostitutiva	*303,8*	*303,8*	*303,8*		
Minori entrate Ires\Irpef				*-199,0*	*-117,5*
Minori entrate Irap				*-40,9*	*-22,2*
Totale	303,8	303,8	303,8	-239,9	-139,7

Milioni di euro

Commi 16 – 18 - L'art. 23, commi da 12 a 15, del decreto legge n. 98/2011 ha esteso le ipotesi di affrancamento dei maggiori valori contabili emersi in seguito ad operazioni straordinarie anche ai maggiori valori impliciti nelle partecipazioni di controllo, purché tali valori siano iscritti in via autonoma nel bilancio consolidato a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali.

La norma ha inteso eliminare una penalizzazione per quei soggetti che effettuano operazioni di acquisizione di aziende ma con modalità diverse rispetto a quelle tradizionali e che non iscrivono maggiori valori in modo autonomo nei bilanci individuali (acquisto di partecipazioni vs aggregazioni aziendali). Tuttavia, tale previsione, con le modifiche ed integrazioni di cui all'articolo 20 Legge n. 201/2011, ha riguardato esclusivamente l'affrancamento per le operazioni effettuate sino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011.

La disposizione in esame stabilisce che tale facoltà di affrancamento sia "a regime", analogamente a quanto previsto per fusioni, scissioni e conferimenti di azienda dall'art. 176, comma 2-ter del Tuir e dall'art. 15, commi 10, 11 e 12 del decreto legge n. 185/2008.

Dai dati dei versamenti dell'imposta sostitutiva relativa ai commi 10-bis e 10-ter dell'articolo 15 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 risultano 3,9 miliardi di euro nel 2011 e 2,1 miliardi di euro nel 2013 (prima rata di tre rate di pari importo): ne consegue che l'imposta sostitutiva attribuibile al riallineamento dei valori relativi alle operazioni straordinarie effettuate fino al 31 dicembre 2011 è pari a circa 10,2 miliardi di euro.

Tuttavia, ai fini della presente stima, proprio alla luce del massiccio ricorso da parte di tutti i contribuenti potenzialmente interessati riscontrato con riferimento a tutti gli esercizi fino al 2011, appare prudente ritenere in via di esaurimento l'interesse ed il potenziale ancora inespresso, stimando pertanto una adesione in misura più limitata.

Nello specifico si ipotizza per il primo anno di nuova applicazione, relativo alle operazioni del 2012 ma "riconosciute" nel 2013 e del 2013, una imposta pari al 5% dello stock (***500*** milioni di euro, quindi) mentre il flusso annuo di imposta sostitutiva per gli esercizi successivi viene indicato in misura di circa ***100*** milioni di euro l'anno a fronte di un importo assoggettato ad imposta sostitutiva al 16%.

Per quanto concerne il maggior credito di imposta sulle DTA IRES ex art.2 commi 55-59 D.L. n. 225/2010, in via prudenziale si è proceduto utilizzando un dato relativo ad una altra fattispecie, anch'essa potenzialmente foriera di DTA: il peso relativo delle svalutazioni crediti eccedenti il limite effettuate da parte di banche in perdita nella dichiarazione Unico 2012, riscontrando un peso del *35%*. Si stima pertanto un credito DTA di competenza 2013 per un importo massimo pari a circa 500 / 16% X 35% X 27,5% = ***-300,8*** milioni di euro mentre quello per gli anni successivi è pari a circa 100 / 16% X 35% X 27,5% = ***-60,2*** milioni di euro. L'utilizzo del credito DTA, in quanto anticipo degli effetti di recupero delle DTA, riduce gli effetti negativi IRES conseguenti all'ammortamento dei maggiori valori nella stessa misura del 35%.

Ne consegue l'emersione di perdite di gettito IRES ed IRAP nei 10 esercizi successivi, a partire dal terzo periodo di imposta, conseguenti alle maggiori deduzioni per quote di ammortamento per circa (500 / 16%) /10 X 27,5% X (1 – 35%) = ***-55,9*** milioni di euro ai fini IRES e per circa (500 / 16%) /10X 5,51% = ***-17,2*** milioni di euro ai fini IRAP di competenza dal 2016. Nel 2017 la perdita lorda è rispettivamente pari a circa ((500 + 100) / 16%) /10 X 27,5% X (1 – 35%) = *-67* milioni di euro ai fini IRES e per circa ((500 + 100) / 16%) /10X 5,51%= ***-20,7*** milioni di euro ai fini IRAP.

Di competenza l'andamento del gettito si stima essere il seguente:

Competenza	2012/2013	2014	2015	2016	2017
Imposta sostitutiva	+500	+100	+100	+100	+100
Credito di imposta DTA	-300,8	-60,2	-60,2	-60,2	-60,2
Minore IRES				-55,9	-67
Minore IRAP				-17,2	-20,7
Totale	**+199,2**	**+39,8**	**+39,8**	**-33,3**	**-47,9**

Milioni di euro

In termini di cassa si ipotizza che il credito di imposta sia spendibile dall'anno successivo a quello nel quale si rileva la perdita di impresa, in via prudenziale inoltre si ipotizza che il credito di imposta che emerge complessivamente sulle operazioni straordinarie di cui ai commi 10 bis e 10 ter dell'articolo 15 del D.L. 185/2008 sia immediatamente spendibile/utilizzabile in compensazione ancorché la rilevanza fiscale degli ammortamenti decorra a partire dal 2016.

Di cassa, con un acconto IRES/IRPEF del 75% ed IRAP dell'85% si ottiene:

Cassa	2014	2015	2016	2017
Imposta sostitutiva	+500	+100	+100	+100
Credito di imposta DTA	-300,8	-60,2	-60,2	-60,2
Minore IRES				-97,8
Minore IRAP				-31,8
Totale	**+199,2**	**+39,8**	**+39,8**	**-89,8**

Milioni di euro

Commi 19 – 22 -La disposizione in esame introduce per i soggetti che operano nei settori bancario, finanziario ed assicurativo , a partire dal periodo di imposta 2013, la deducibilità fiscale in 5 anni ai fini IRES ed IRAP , delle rettifiche su crediti e delle perdite su crediti derivanti da elementi certi e precisi. Inoltre estende le ipotesi in cui si considerano soddisfatti i requisiti per la deducibilità delle perdite su crediti anche all'ipotesi di cancellazione dei crediti dal bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali: pertanto anche per i soggetti non IAS le perdite su crediti derivanti dalla cancellazione del credito dal bilancio diventano deducibili in unico esercizio.

	Legislazione vigente		Legislazione proposta		Effetti sul gettito	
	IRES	IRAP	IRES	IRAP	IRES	IRAP
Rettifiche su crediti	deducibilità nel limite dello 0,30% dei crediti	non deducibile	deducibilità in 5 quote	deducibilità in 5 quote	+	-
Rettifiche su crediti	eccedenza riportata agli esercizi successivi con deducibilità in 18 anni	non deducibile	deducibilità in 5 quote	deducibilità in 5 quote	-	-
Perdite ex 101, comma 5	deducibilità nel periodo di realizzazione	non deducibili	deducibilità in 5 quote	deducibilità in 5 quote	+	-

La disposizione vale anche ai fini IRAP consentendo la deducibilità sia delle perdite su crediti da "*cancellazione*" sia delle svalutazioni producendo maggiori valori deducibili, negli anni successivi si avranno comunque minori perdite su crediti deducibili ai fini IRAP come conseguenza della deduzione delle rettifiche con un effetto positivo sul gettito stimato nel 20% annuo.

Per quanto riguarda le perdite su crediti per i soggetti non IAS l'effetto in termini di gettito dovrebbe essere di entità trascurabile, considerata la circostanza che per tali soggetti già oggi in alcuni casi le perdite da cancellazione sono deducibili immediatamente: è il caso, ad esempio, della cessione di un credito a istituto bancario.

Banche

Ai fini della stima degli effetti di gettito sono stati utilizzati i dati contenuti nel prospetto dei crediti di cui al quadro RS del modello di dichiarazione Unico 2012 società di capitali ed enti commerciali, dai quali emerge per le sole banche:

- un importo complessivo di svalutazioni crediti civilistiche per circa 13,7 miliardi di euro relativi a 664 soggetti;
- un importo complessivo di svalutazioni crediti fiscali deducibili nell'anno (nei limiti pertanto dello 0,3% dei crediti) di circa 4,7 miliardi di euro;
- una eccedenza, fiscalmente deducibile nei 18 esercizi successivi, di circa 9,1 miliardi di euro.

Le perdite su crediti da elementi certi e precisi sono state stimate in circa 3,7 miliardi di euro. E' stata effettuata una simulazione su diversi anni ipotizzando costanti nel tempo i dati rilevati, e stimando le deduzioni fiscali a legislazione vigente e le deduzioni a legislazione proposta per i diversi anni considerati.

Deducibilità		**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
A. Impatto della proposta che prevede la deducibilità in 5 anni delle perdite ex 101, comma 5 ora dedotte nell'anno	Deducibilità vigente	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700
	Deducibilità proposta	740	1480	2220	2960	3700	3700	3700	3700	3700	3700
	Differenziale	-2960	-2220	-1480	-740	0	0	0	0	0	0
B. Impatto della proposta che prevede deducibilità in 5 anni delle svalutazioni ex art. 106, comma 3 entro il limite dello 0,30%, ora dedotte	Deducibilità vigente	4701	4701	4701	4701	4701	4701	4701	4701	4701	4701
	Deducibilità proposta	940	1880	2821	3761	4701	4701	4701	4701	4701	4701
	Differenziale	-3761	-2821	-1880	-940	0	0	0	0	0	0
C. Impatto della proposta che prevede deducibilità in 5 anni delle svalutazioni che eccedono la soglia dello 0,30% ora dedotte in 18 anni	Deducibilità vigente	0	329	657	986	1315	1644	1972	2301	2630	2959
	Deducibilità proposta	1183	2367	3550	4734	5917	5917	5917	5917	5917	5917
	Differenziale	1183	2038	2893	3748	4602	4274	3945	3616	3287	2959
IRES - differenziale di deducibilità (A + B + C)		***-5537***	***-3002***	***-467***	***2068***	***4602***	***4274***	***3945***	***3616***	***3287***	***2959***
IRAP- differenziale di deducibilità	Deducibilità vigente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Deducibilità proposta	3353	6706	10059	13412	16765	16765	16765	16765	16765	16765
	Differenziale	***3353***	***6706***	***10059***	***13412***	***16765***	***16765***	***16765***	***16765***	***16765***	***16765***

Milioni di euro

Ai fini della stima si è tenuto conto, altresì, del fatto che in base a specifica elaborazione, circa il 35% delle eccedenze fiscalmente riportabili nei 18 esercizi successivi risulta attribuibile a soggetti bancari in perdita fiscale. Tale circostanza concorre a generare, sia a legislazione vigente che a legislazione proposta, crediti di imposta per *Deferred Tax Assets* (stante il permanere della indeducibilità piena nell'esercizio determinata dal riporto ai 4 esercizi successivi). Si è pertanto tenuto conto, nella determinazione del differenziale di deducibilità IRES relativo al passaggio dal riporto in 18 anni alla deducibilità in cinque esercizi, di una "capienza" nel reddito del 65%.

In base ai differenziali indicati l'andamento di gettito di competenza, applicando l'aliquota IRES del 27,5% ed IRAP del 5,51% (al netto della quota trasformata in credito di imposta ex DTA, il 2,3% calcolata sui soggetti in perdita IRAP - cfr. infra), è il seguente:

Competenza	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A. Impatto della proposta che prevede la deducibilità in 5 anni delle perdite ex 101, comma 5 ora dedotte nell'anno	814	610,5	407	204	0	0	0	0	0	0
B. Impatto della proposta che prevede deducibilità in 5 anni delle svalutazioni ex art. 106, comma 3 entro il limite dello 0,30%, ora dedotte	1034	776	517	259	0	0	0	0	0	0
C. Impatto della proposta che prevede deducibilità in 5 anni delle svalutazioni che eccedono la soglia dello 0,30% ora dedotte in 18 anni	-325	-561	-796	-1031	-1266	-1175	-1085	-994	-904	-814
IRES - Impatto sul gettito (A + B + C)	*1523*	*826*	*129*	*-569*	*-1266*	*-1175*	*-1085*	*-994*	*-904*	*-814*
*IRAP**	*-180*	*-361*	*-541*	*-722*	*-902*	*-902*	*-902*	*-902*	*-902*	*-902*
Impatto complessivo IRES + IRAP	1342	465	-413	-1291	-2168	-2078	-1987	-1897	-1807	-1716

(*) dal secondo anno le perdite su crediti sono dedotte all'80% per tenere conto della deduzione delle rettifiche su crediti.
Milioni di euro

Di cassa,con le percentuali di acconto utilizzate del 75% ai fini IRES e del 85% ai fini IRAP, l'andamento è il seguente:

Cassa	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
IRES	0	2665	303	-394	-1091	-1788	-1107	-1017	-927	-836
IRAP	0	-334	-514	-695	-875	-1056	-902	-902	-902	-902
Impatto complessivo IRES + IRAP	0	2331	-212	-1089	-1967	-2844	-2010	-1920	-1829	-1739

Milioni di euro

Assicurazioni

Ai fini della stima degli effetti di gettito sono stati utilizzati i dati ricavati dal prospetto dei crediti di cui al quadro RS e dal quadro RF del modello di dichiarazione Unico 2012 società di capitali ed enti commerciali, dai quali emerge per le sole assicurazioni:

- un importo complessivo di svalutazioni crediti civilistiche per circa 465,8 milioni di euro relativi a 142 soggetti;

- un importo complessivo di svalutazioni crediti fiscali deducibili nell'anno (nei limiti pertanto dello 0,3% dei crediti) di circa 14 milioni di euro;
- una eccedenza, fiscalmente deducibile nei 18 esercizi successivi, di circa 452 milioni di euro;

E' stata effettuata una simulazione su diversi anni ipotizzando costanti nel tempo i dati rilevati, stimando le deduzioni fiscali a legislazione vigente e le deduzioni a legislazione proposta per i diversi anni considerati.

Deducibilità		**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
A. Impatto della proposta che prevede deducibilità in 5 anni delle svalutazioni ex art. 106, comma 3 entro il limite dello 0,30%, ora dedotte	Deducibilità vigente	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	Deducibilità proposta	3	5	8	11	14	14	14	14	14	14
	Differenziale	-11	-8	-5	-3	0	0	0	0	0	0
B. Impatto della proposta che prevede deducibilità in 5 anni delle svalutazioni che eccedono la soglia dello 0,30% ora dedotte ora dedotte nei 18 esercizi successivi.	Deducibilità vigente	0	25	50	75	100	126	151	176	201	226
	Deducibilità proposta	90	181	271	362	452	452	452	452	452	452
	Differenziale	90	156	221	286	352	327	301	276	251	226
IRES - differenziale di deducibilità (A + B)		***80***	***148***	***216***	***284***	***352***	***327***	***301***	***276***	***251***	***226***
IRAP- differenziale di deducibilità	Deducibilità vigente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Deducibilità proposta	93	186	279	373	466	466	466	466	466	466
	Differenziale	***93***	***186***	***279***	***373***	***466***	***466***	***466***	***466***	***466***	***466***

Milioni di euro

In base ai differenziali indicati l'andamento di gettito di competenza, all'aliquota IRES del 27,5% ed IRAP al 6,82%, è il seguente:

Competenza	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A. Impatto della proposta che prevede deducibilità in 5 anni delle svalutazioni ex art. 106, comma 3 entro il limite dello 0,30%, ora dedotte	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0
B. Impatto della proposta che prevede deducibilità in 5 anni delle svalutazioni che eccedono la soglia dello 0,30% ora dedotte nei 18 esercizi successivi.	-25	-43	-61	-79	-97	-90	-83	-76	-69	-62
IRES - impatto sul gettito (A + B)	*-22*	*-41*	*-59*	*-78*	*-97*	*-90*	*-83*	*-76*	*-69*	*-62*
IRAP	*-6*	*-13*	*-19*	*-25*	*-32*	*-32*	*-32*	*-32*	*-32*	*-32*
Impatto complessivo IRES + IRAP	**-28**	**-53**	**-78**	**-103**	**-128**	**-122**	**-115**	**-108**	**-101**	**-94**

Milioni di euro

Di cassa,con le percentuali di acconto utilizzate in via generale del 75% ai fini IRES e del 85% ai fini IRAP , l'andamento è il seguente:

Cassa	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
IRES	0	-38	-55	-73	-92	-111	-85	-78	-71	-64
IRAP	0	-12	-18	-24	-31	-37	-32	-32	-32	-32
Impatto complessivo IRES + IRAP	**0**	**-50**	**-73**	**-98**	**-123**	**-148**	**-116**	**-109**	**-103**	**-96**

Milioni di euro

Intermediari finanziari

Ai fini della stima degli effetti di gettito sono stati utilizzati i dati del prospetto dei crediti di cui al quadro RS del modello di dichiarazione Unico 2012 società di capitali ed enti commerciali, dai quali emerge per i soli intermediari finanziari:

- un importo complessivo di svalutazioni crediti civilistiche per circa 4.1 miliardi di euro relativi a 1.047 soggetti;
- un importo complessivo di svalutazioni crediti fiscali deducibili nell'anno (nei limiti pertanto dello 0,3% dei crediti) di circa 839 milioni di euro;
- una eccedenza, fiscalmente deducibile nei 18 esercizi successivi, di circa 3.264 milioni di euro;

E' stata effettuata una simulazione su diversi anni ipotizzando i dati rilevati costanti nel tempo e stimando le deduzioni fiscali a legislazione vigente e le deduzioni a legislazione proposta per l'arco temporale considerato.

Deducibilità		**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
A. Impatto della proposta che prevede deducibilità in 5 anni delle svalutazioni ex art. 106, comma 3 entro il limite dello 0,30%, ora dedotte	Deducibilità vigente	839	839	839	839	839	839	839	839	839	839
	Deducibilità proposta	168	336	503	671	839	839	839	839	839	839
	Differenziale	-671	-503	-336	-168	0	0	0	0	0	0
B. Impatto della proposta che prevede deducibilità in 5 anni delle svalutazioni che eccedono la soglia dello 0,30% ora dedotte in 18 anni	Deducibilità vigente	0	181	363	544	725	907	1088	1269	1451	1632
	Deducibilità proposta	653	1306	1958	2611	3264	3264	3264	3264	3264	3264
	Differenziale	653	1124	1596	2067	2539	2357	2176	1995	1813	1632
IRES - differenziale di deducibilità (A + B)		***-18***	***621***	***1260***	***1899***	***2539***	***2357***	***2176***	***1995***	***1813***	***1632***
IRAP- differenziale di deducibilità	Deducibilità vigente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Deducibilità proposta	821	1641	2462	3282	4103	4103	4103	4103	4103	4103
	Differenziale	***821***	***1641***	***2462***	***3282***	***4103***	***4103***	***4103***	***4103***	***4103***	***4103***

Milioni di euro

In base ai differenziali indicati l'andamento di gettito di competenza, all'aliquota media IRES del 23% ed IRAP al 4,2%, è il seguente:

Competenza	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A. Impatto della proposta che prevede deducibilità in 5 anni delle svalutazioni ex art. 106, comma 3 entro il limite dello 0,30%, ora dedotte	185	138	92	46	0	0	0	0	0	0
B. Impatto della proposta che prevede deducibilità in 5 anni delle svalutazioni che eccedono la soglia dello 0,30% ora dedotte in 18 anni	-180	-309	-439	-568	-698	-648	-598	-549	-499	-449
IRES - impatto sul gettito (A + B)	*5*	*-171*	*-347*	*-522*	*-698*	*-648*	*-598*	*-549*	*-499*	*-449*
*IRAP**	*-34*	*-69*	*-103*	*-138*	*-172*	*-172*	*-172*	*-172*	*-172*	*-172*
Impatto complessivo IRES + IRAP	**-29**	**-240**	**-450**	**-660**	**-870**	**-821**	**-771**	**-721**	**-671**	**-621**

(*) dal secondo anno le perdite su crediti sono dedotte all'80% per tenere conto della deduzione delle rettifiche su crediti.

Milioni di euro

Di cassa, con le percentuali di acconto utilizzate del 75% ai fini IRES e del 85% ai fini IRAP , l'andamento è il seguente:

Cassa	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
IRES	0	7	-253	-400	-547	-694	-511	-469	-427	-386
IRAP	0	-64	-98	-133	-167	-202	-172	-172	-172	-172
Impatto complessivo IRES + IRAP	**0**	**-56**	**-351**	**-533**	**-714**	**-896**	**-683**	**-641**	**-600**	**-558**

Milioni di euro

Complessivamente l'andamento di cassa della proposta normativa per banche, intermediari finanziari ed assicurazioni è il seguente:

Cassa	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
IRES	0	2634	-5	-867	-1730	-2593	-1703	-1564	-1425	-1286
IRAP	0	-410	-630	-852	-1073	-1295	-1106	-1106	-1106	-1106
Totale IRES + IRAP	**0**	**2224**	**-635**	**-1720**	**-2803**	**-3888**	**-2808**	**-2669**	**-2531**	**-2392**

Milioni di euro

Comma 23 - La disposizione in esame interviene in ordine alle novità fiscali introdotte dai commi da 488 a 490 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che prevedono l'applicazione dell'aliquota Iva del 10% in luogo del 4%, per le prestazioni di assistenza e sicurezza sociale rese dalle cooperative e dai loro consorzi, contenute nel n. 41-bis della Tabella A, parte II, allegata al DPR 26 ottobre 1972.

In particolare, la norma in oggetto prevede il ripristino dell'aliquota IVA del 4% per le prestazioni socio sanitarie, di cui alla tabella A) del DPR 633/1972 parte terza (beni e servizi assoggettati ad aliquota del 10%), per le sole cooperative sociali.

In sede di relazione tecnica al provvedimento originario, è stato stimato che il passaggio dal 4 al 10% dell'aliquota Iva delle prestazioni in esame comportava un incremento di gettito **153 milioni di euro su base annua.**

Considerando che il peso delle cooperative sociali nei settori socio sanitari ed educativi è circa l'85%, ne consegue che il ripristino dell'aliquota al 4% determinerà una **perdita di gettito** di circa **130 milioni di euro su base annua a decorrere dal 2014**.

Comma 24 -La disposizione in esame prevede, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, la deducibilità dell'onere corrispondente alle somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti.

In particolare, la norma prevede la facoltà, per il contribuente, di portare in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi l'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione o, in alternativa, di chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto.

Al riguardo, si evidenzia che la disposizione in esame non comporta effetti in termini di gettito.

Comma 25 - La norma istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico una cabina di regia per monitorare e coordinare gli interventi previsti a legislazione vigente per le crisi d'impresa. La cabina di regia è presieduta dal Ministro dello sviluppo economico o dal Sottosegretario di Stato dallo stesso delegato ed è composta da rappresentanti delle competenti strutture amministrative della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché da rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni datoriali di categoria maggiormente rappresentative sul territorio nazionale. La cabina di regia si avvale della Struttura per le crisi d'impresa già istituita e operante presso il Ministero dello sviluppo economico.

La norma non determina alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato in quanto ai componenti della Cabina di regia non spettano compensi o rimborsi e le risorse per il funzionamento della Struttura per le crisi d'impresa sono già iscritte in bilancio a legislazione vigente sul capitolo 2246 del Ministero dello sviluppo economico. Infine le funzioni di segreteria sono assicurate dal predetto Ministero nell'ambito della propria dotazione organica e finanziaria.

Articolo 7
(Misure di carattere sociale)

Comma 1 - La disposizione è diretta a incrementare nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione le risorse destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2014 per 600 mln di euro.
Da ciò derivano per l'anno 2014 maggiori oneri sul SNF (saldo netto da finanziare) per 600 mln di euro e sull'indebitamento netto in termini di maggiori prestazioni sociali per 360 mln di euro, atteso che gli oneri per contribuzione figurativa (stimabili in 240 mln di euro, circa il 40% dell'importo complessivo) hanno riflesso sul 2014 solo in termini di SNF.
La disposizione prevede altresì il rifinanziamento di interventi finalizzati alla proroga al 2014 di misure in materia di contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, della legge n. 236/1993 e di proroghe a 24 mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all'articolo 1, comma 1, del DL 249/2004, convertito con modificazioni, dalla legge n. 291/2004, per rispettivamente 40 mln di euro e per 50 mln di euro a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione nei limiti, quindi, di risorse già programmate e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In sintesi dalla complessiva disposizione derivano i seguenti effetti negativi per la finanza pubblica:
Indebitamento netto: maggiore spesa per prestazioni sociali per 360 milioni di euro per l'anno 2014;
Saldo netto da finanziare: maggiore spesa per trasferimenti a INPS per 600 milioni di euro per l'anno 2014.
Comma 2 - La disposizione è diretta a prevedere con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2014 l'incremento del contingente numerico dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione di cui all'articolo 1 comma 231 lettera b) legge 228/2012 come indicato nell'articolo 9 del relativo decreto interministeriale del 22 aprile 2013. Il predetto incremento del contingente numerico consente di dare attuazione ad un'interpretazione estensiva della disposizione esplicitata in sede di approvazione del decreto attuativo, con particolare riferimento ai soggetti coloro i quali, hanno ripreso l'attività lavorativa anche prima del 4 dicembre 2011
Sulla base dei dati amministrativi dell'INPS l'incremento del contingente numerico necessario è pari a 6.000 unità dalle quali conseguono sulla base degli stessi elementi amministrativi i seguenti oneri in termini di maggiore spesa pensionistica (tenuto conto che per una parte dei soggetti interessati si è parzialmente consumato il periodo del potenziale beneficio):

Maggiore spesa pensionistica

2014	49
2015	62
2016	51
2017	31
2018	23
2019	23
2020	8

valori in mln di euro

La disposizione provvede altresì a coordinare il conseguente incremento dei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 234 della legge n. 228/2012 nonché l'indicazione degli importi complessivi destinati alle diverse misure di salvaguardia riportati al comma 235 dell'articolo 1 della stessa legge n. 228/2012 ai fini dell'applicazione della procedura ivi prevista.

Comma 3 - Per l'anno 2014 è incrementata la spesa di 250 milioni per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica.

Comma 4 -L'art. 23, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Il medesimo comma 11 afferma altresì che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente, con proprio decreto e nei limiti delle risorse di cui al citato fondo, alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

Il fondo è stato istituito al fine di consentire il superamento della situazione di emergenza umanitaria relativa all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord e garantire una gestione ordinaria dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati contribuisce alla copertura di una quota parte delle spese sostenute dagli enti locali per l'erogazione di servizi di accoglienza rivolti ai minori stranieri non accompagnati, attraverso un meccanismo di riparto delle risorse finanziarie a beneficio dei Comuni che hanno segnalato e preso in carico minori stranieri non accompagnati.

Il fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati costituisce uno strumento per capitalizzare le metodologie e le procedure elaborate ed utilizzate in occasione dell'emergenza Nord Africa, al fine di stabilizzare un sistema più efficace ed efficiente di accoglienza dei minori non accompagnati in situazioni ordinarie. Esso risponde inoltre all'impegno assunto dal Governo in sede di Conferenza unificata (riunione del 30 marzo 2011) di individuare risorse stabili e pluriennali destinate al sostegno dell'accoglienza dei minori nelle comunità attraverso i Comuni.

La consistente presenza di minori stranieri non accompagnati sul territorio italiano rappresenta un aspetto specifico del fenomeno migratorio. Nell'ultimo decennio, infatti, la situazione dei flussi migratori si è modificata e l'Italia è diventata un Paese d'immigrazione anche per i minori non accompagnati. In particolare è stato registrato un aumento significativo della presenza di minori provenienti dai territori dell'Africa e del Medio Oriente, che conoscono tuttora una grave situazione di instabilità politica.

Pertanto, per fronteggiare le esigenze sopra descritte, l'autorizzazione di spesa relativa al fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Comma 5 -La norma dispone la proroga delle disposizioni relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte del contribuente, che si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2014, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2013, sia per quanto riguarda le disposizioni finanziarie, sia per quanto riguarda le modalità applicative e i termini di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2010. A tal fine, viene indicato in euro 400.000.000 il limite di spesa per la liquidazione della suddetta quota del 5 per mille IRPEF per l'anno 2014.

Comma 6 - La norma è finalizzata al rifinanziamento delle disposizioni in materia di lavori socialmente utili, integrazione salariale e formazione professionale per complessivi euro 100 milioni per l'anno 2014, di cui 99 milioni di euro per le finalità di cui al comma 1, dell'articolo 3, del decreto legge n. 67 del 1997, relativo agli interventi in favore del comune e della provincia di Napoli e del comune di Palermo, ed un milione di euro per la concessione di un contributo ai comuni con meno di 50.000 abitanti per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale da almeno otto anni così come previsto dall'articolo 2, comma 552, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008).

Comma 7- La disposizione è diretta a modificare l'articolo 81, comma 32 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al fine di superare la Procedura di infrazione 2013/4009 concernente la non conformità della disposizione che limita il contributo previsto dalla Carta Acquisti ai soli residenti di cittadinanza italiana con la Direttiva 2003/109/CE. Pertanto, al fine di superare le censure della Commissione UE si rende necessario estendere la concessione della Carta Acquisiti ai cittadini comunitari ovvero familiari di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. La norma prevede altresì il rifinanziamento del fondo relativo al programma carta acquisti di cui all'art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge n.112/2008 per l'anno 2014. La disposizione prevede inoltre che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sia determinata una quota del Fondo da riservare all'estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione di cui all'articolo 60 del DL n. 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di prosecuzione del programma carta acquisti, di cui all'articolo 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, in funzione dell'evolversi delle sperimentazioni in corso, nonché il riparto delle risorse ai territori coinvolti nell'estensione della sperimentazione di cui al presente comma.
In ogni caso si fa presente che le erogazioni effettuate non potranno superare lo stanziamento che si configura come un limite di spesa sia con riferimento al programma carta acquisti, c.d. "ordinaria" sia con riferimento alla sperimentazione di cui all'articolo 60 del DL n. 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012
Pertanto dalla disposizione conseguono maggiori oneri, sia in termini di SNF (saldo netto da finanziare) sia in termini di indebitamento netto (maggiori prestazioni sociali), pari a 250 mln di euro per l'anno 2014.

Comma 8 -La disposizione è finalizzata all'incremento di 10 milioni di euro annui dal 2014 al 2016 delle risorse da iscrivere sul Fondo nazionale contro la violenza di genere istituito all'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Le risorse sono necessarie a garantire la prevenzione e il contrasto e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica; in particolare, i nuovi finanziamenti saranno utilizzati per la creazione di rifugi adeguati, facilmente accessibili ed in numero sufficiente per offrire un alloggio

sicuro alle vittime di violenza domestica, per la creazione di centri per le vittime della violenza sessuale e degli stupri, nonché per l'assistenza continua, gratuita e telefonica alle vittime di violenza.

Comma 9 -Il Ministero della salute è competente dal 1980 in materia di assistenza sanitaria da e per l'estero, cioè di "mobilità sanitaria" internazionale.

Per far fronte alle seguenti attività:

- regolazione dei rapporti economici finanziari con gli Stati dell'UE in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero in applicazione dei regolamenti comunitari;
- regolazione dei rapporti economici finanziari derivanti dagli accordi bilaterali in materia di assistenza sanitaria con gli Stati non appartenenti all'UE.

Lo stanziamento è incrementato di euro 121 milioni per l'anno 2014.

Comma 10 - La decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 3 settembre 2013 ha stabilito che gli arretrati relativi alla rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui all'indennizzo ex lege 210/1992 devono essere erogati dal momento del riconoscimento dell'indennizzo. Detto dispositivo stabilisce che *"l'Italia, in cooperazione con il Comitato dei Ministri, dovrà fissare entro 6 mesi dall'esecutività della sentenza, un termine di natura obbligatoria nel corso del quale si impegna a garantire ,attraverso misure giuridiche ed amministrative appropriate, la realizzazione effettiva e rapida dei diritti in oggetto, specificamente attraverso il pagamento della rivalutazione dell'IIS a tutti i beneficiari dell'indennità di cui alla L.210/92 a partire dal momento in cui quest'indennità è stata riconosciuta e indipendentemente dal fatto che l'interessato abbia o meno introdotto un apposito procedimento"*.

A seguito della pronuncia della Corte Costituzionale con la sentenza 293/2011, si è provveduto all'adeguamento dell'indennizzo vitalizio di circa 9.000 soggetti beneficiari della legge 210/92 di competenza statale che, pertanto, percepiscono a decorrere dal 2012 l'indennizzo rivalutato anche per la componente IIS. La citata decisione della Corte Europea determina un ulteriore fabbisogno di finanziamento per i 9.000 indennizzati di competenza statale.

A tal fine lo stanziamento è incrementato di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Comma 11 - La norma dispone il rifinanziamento del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 , n. 134 per l'importo di 5 milioni di euro per l'anno 2014.

Articolo 8
(Norme in materia di interventi UE)

Comma 1 - Alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014/2020, a valere sulle risorse dei fondi strutturali, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP), a titolarità delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, concorre il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, nella misura massima del 70% degli importi previsti nei piani finanziari dei singoli programmi. La restante quota del 30% fa carico ai bilanci delle Regioni e

delle predette Province Autonome, nonché degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti ai programmi.

Comma 2 Per gli interventi di cui al comma 1, a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica si provvede, integralmente, con le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

Comma 3 Il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 concorre, nei limiti delle proprie disponibilità, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali UE 2014/2020, inseriti nell'ambito della programmazione strategica definita con l'Accordo di partenariato 2014/2020 siglato con le Autorità comunitarie. Al fine di massimizzare le risorse destinabili agli interventi complementari di cui al presente comma, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli stessi con risorse a carico dei propri bilanci.

Comma 4 Il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 è autorizzato, nel limite di 500 milioni di euro annui a valere sulle proprie disponibilità, a concedere anticipazioni delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca, nonché dei programmi complementari di cui al comma 3 del presente articolo. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse UE in favore del programma interessato. Per la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa. Per i programmi complementari, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote riconosciute per ciascun programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa.

Comma 5 Il recupero, nei confronti delle Amministrazioni e degli altri Organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime Amministrazioni ed Organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione.

Comma 6 Il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014/2020, a valere sui Fondi strutturali, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP), nonché degli interventi complementari previsti nell'ambito dell'Accordo di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione della legge n. 183/1987, ai sensi del comma 3 del presente articolo, è assicurato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE, attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo. A tal fine, le Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano assicurano, per gli interventi di rispettiva competenza, la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello di singolo progetto, secondo le specifiche tecniche definite congiuntamente tra il MEF – IGRUE e le Amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento per i singoli Fondi (FESR, FSE, FEASR, FEAMP).

Comma 7 All'art. 5, comma 2, del decreto Legislativo 30 giugno 2011, n. 123 è aggiunta la seguente lettera:

h) contratti passivi, convenzioni, decreti ed altri provvedimenti riguardanti interventi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione europea, ovvero aventi carattere di complementarietà rispetto alla programmazione UE, giacenti sulla contabilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5, della legge n. 183/1987. Restano ferme le disposizioni della legge 1041/1971 per la rendicontazione dei pagamenti conseguenti agli atti assoggettati al controllo di cui al periodo precedente.

Comma 8 Le amministrazioni statali titolari di programmi di sviluppo cofinanziati con fondi comunitari che intendano ricorrere ad una centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le acquisizioni di beni e di servizi finalizzate all'attuazione degli interventi relativi ai detti programmi si avvalgono di Consip S.p.A., stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti. Le restanti amministrazioni titolari di programmi di sviluppo cofinanziati hanno facoltà di avvalersi di Consip ai sensi e con le modalità di cui al precedente periodo.

Comma 9 A valere sulle disponibilità del fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, sono destinate, fino al limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, risorse a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri, in coerenza ed a complemento della politica di cooperazione dell'Unione europea. Le somme annualmente individuate sulla base delle azioni finanziabili ai sensi del presente comma, sono versate dal fondo di rotazione all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al pertinente capitolo di spesa del Ministero degli Affari Esteri che provvede al relativo utilizzo in favore delle azioni stesse.

Comma 10 - La normativa dispone che al pagamento delle somme di denaro conseguenti alle pronunce di condanna emesse nei confronti dello Stato per mancato o ritardato recepimento nell'ordinamento di direttive o di altri provvedimenti dell'Unione europea la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a valere sullo stanziamento appositamente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; prevede, altresì, che nei confronti dei relativi titoli giudiziari si applicano le disposizioni previste dalla normativa citata in materia di esecuzione forzata, in particolare riguardanti l'impignorabilità e le procedure relative.

Dal presente articolo non derivano oneri per la finanza pubblica.

Articolo 9
(Rifinanziamento di esigenze indifferibili e ulteriori interventi)

Comma 1 - La disposizione prevede, ai fini della proroga per l'anno 2014 della partecipazione italiana a missioni internazionali di pace, l'integrazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di 765 milioni di euro per l'anno 2014, con pari effetti su tutti i saldi di finanza pubblica.

Comma 2 - La disposizione permette, in combinato disposto al rifinanziamento previsto in Tabella E per 300 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015, aggiuntivi rispetto all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 bis, comma 1 del decreto legge 43 del 2013, la prosecuzione degli interventi relativi alla ricostruzione privata nei comuni dell'Aquila e del cratere del sisma 2009, tenuto conto che delle maggiori esigenze che si concentreranno negli anni indicati.

In analogia a quanto già previsto con la citata disposizione, al fine di permettere un'erogazione dei contributi coerente con i profili di spesa effettivi, si prevede la presentazione da parte degli enti locali del fabbisogno per il 2014 unitamente alla dimostrazione dell'utilizzo delle risorse

disponibili. Ciò permetterà al CIPE, sempre in analogia a quanto previsto dalle norme vigenti, previa valutazione dei risultati del monitoraggio e delle esigenze, di attribuire i contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione secondo precisi cronoprogrammi.

La norma non comporta effetti finanziari ulteriori rispetto alla legislazione vigente e all'incremento previsto in Tabella E.

Comma 3 - Il comma 4 autorizza la spesa di **7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015** per interventi di ricostruzione di conto capitale nei comuni della Regione Calabria e Basilicata (Pollino) colpiti dagli eventi sismici del 26 ottobre 2012. I relativi pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno.

Comma 4 - La norma prevede il rifinanziamento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'importo di 150 milioni di euro per l'anno 2014.

Comma 5 - La disposizione prevede il rifinanziamento degli interventi di sostegno in favore delle scuole non statali, autorizzando la spesa di 220 milioni di euro per l'anno 2014.

Comma 6 - Prevede l'istituzione di un fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria con dotazione di 50 milioni di euro per il 2014, 40 milioni di euro per il 2015 e 30 milioni di euro per il 2016. Il fondo sarà destinato ad incentivare l'innovazione tecnologica e digitale, a promuovere l'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media ed a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali.. Con successivo DPCM sarà definita, previa ricognizione annuale delle specifiche esigenze di sostegno delle imprese, la ripartizione delle risorse del predetto Fondo.

Comma 7 - Il primo periodo autorizzata una spesa di parte corrente, per l'importo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, con pari effetti su tutti i saldi di finanza pubblica per garantire il funzionamento della flotta aerea antincendio del **Corpo forestale dello Stato**.

Il secondo periodo ha lo scopo di favorire il reimpiego delle risorse derivanti dall'alienazione dei velivoli della flotta di Stato, da dismettere a seguito dell'adozione della direttiva del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 agosto 2013, prot. UV/IV.1/2180/2013 concernente "Revisione del trasporto aereo di Stato".

Le risorse derivanti dalla vendita sono utilizzate per il potenziamento della flotta aera di Stato destinata all'attività di spegnimento degli incendi boschivi mediante riassegnazione delle somme nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Comma 8 - La disposizione autorizza la spesa di 40 milioni per l'anno 2014, per la prosecuzione degli interventi di cui all'art.24, comma 74 del decreto-legge 1 luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto, n.102. Gli interventi in esame prevedono l'impiego delle Forze Armate e comportano il sostenimento di spese di parte corrente.

Comma 9 -Per l'anno 2014, viene rifinanziato per l'importo di 50 milioni di euro il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 616 del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010), finalizzato alla tenuta in efficienza dello strumento militare, mediante interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, per assicurare l'adeguamento delle capacità operative e dei livelli di efficienza ed efficacia delle componenti militari.

Comma 10 -Viene istituito nello stato di previsione della difesa, tra le spese di parte corrente, il fondo per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei Carabinieri, con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, con pari effetti su tutti i saldi di finanza pubblica.

Comma 11 - La disposizione, autorizza la spesa di euro 56.000.000 per l'anno 2014 e di euro 2.000.000 per l'anno 2015, per assicurare il tempestivo adempimento degli indifferibili impegni connessi con l'organizzazione e lo svolgimento del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea del 2014 e con il funzionamento della Delegazione per la Presidenza. Inoltre, per le iniziative connesse con il semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, di competenza di Amministrazioni centrali diverse dal Ministero degli affari esteri, è istituito presso lo stato di previsione della spesa del medesimo Ministero un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire tra i Ministeri interessati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro degli affari esteri formulata di concerto con il Ministro per gli affari europei.

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, la norma prevede che le attività, gli interventi, la gestione finanziaria e del personale posti in essere dalla Delegazione restino disciplinati dalla legge 5 giugno 1984, n. 208.

Al fine di assicurare la neutralità finanziaria della norma, con riferimento al collocamento in posizione di fuori ruolo di personale presso la Delegazione, di cui alla legge 5 giugno 1984, n. 208, all'articolo 2, comma 2, viene espressamente previsto che all'atto del collocamento in fuori ruolo del personale, e per tutta la sua durata, sono resi indisponibili un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario.

La norma consente inoltre la corresponsione al personale non dirigenziale assegnato alla Delegazione di un contributo fisso omnicomprensivo, sostitutivo di ogni altro pagamento o maggiorazione, ivi compresi gli emolumenti previsti dall'art.2 quinto e sesto periodo, in ragione di particolari e gravosi carichi di lavoro prestazioni eccedenti l'orario di lavoro ordinario, continua reperibilità telefonica/informatica e limitate possibilità di fruire di periodi di ferie (i predetti carichi di lavoro, peraltro, saranno svolti in gran parte in relazione ad eventi da realizzarsi nell'area di Milano, con conseguenti frequenti spostamenti/soggiorni al di fuori della sede abituale di lavoro, per i quali non è prevista la corresponsione di diarie). L'importo complessivo massimo stimabile per l'anno 2014 ammonta ad euro 288.516,00, mentre per l'anno 2015 è pari ad euro 192.344,00.

Per le straordinarie esigenze di servizio della Rappresentanza Permanente a Bruxelles connesse con il semestre italiano di Presidenza del Consiglio dell'Unione Europea, a valere sulle predette risorse di euro 56.000.000 è autorizzata per l'anno 2014, nei limiti di 1.032.022 euro, la spesa per l'assunzione di personale con contratto temporaneo ai sensi dell'articolo 153 del decreto del Presidente delle Repubblica 5 gennaio 1967, n, 18, in deroga ai limiti quantitativi previsti dalla medesima disposizione.

Comma 12 -La disposizione prevede la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo di Ematologia (IME). A tal fine è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, con specifico riferimento ai progetti di ricerca e alle attività soprattutto nei confronti di organismi e enti internazionali.

Comma 13 -Lo stanziamento dell'Agenzia delle entrate viene, annualmente, determinato in base al meccanismo di finanziamento previsto dall'articolo 1, comma 74, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (LF 2006).

Secondo tale normativa, l'ammontare massimo delle risorse da attribuire annualmente alle Agenzie fiscali, è determinato moltiplicando la media degli incassi dell'ultimo triennio consuntivato, rilevata dal rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato, con riferimento alle unità previsionali di base dello stato di previsione dell'Entrata indicate in un apposito elenco allegato alla legge finanziaria 2006, con le aliquote indicate dallo stesso comma 74.

Lo stanziamento dell'Agenzia delle entrate per l'esercizio 2014, così come determinato ai sensi del predetto comma 74, è pari ad euro 3.100.688.062, a fronte di un fabbisogno, comunicato dal Dipartimento delle finanze di euro 3.396.000.000. Lo squilibrio è dovuto congiuntamente alla contrazione del gettito medio delle entrate e ad un aumento dei costi di intermediazione del sistema delle riscossioni delle imposte, anche di tipo locale, mediante compensazione F24.

L'incremento dello stanziamento dell'Agenzia, pari a 100 milioni di euro, è necessario a garantire alla stessa un fabbisogno minimo per lo svolgimento dei compiti istituzionali, tenuto conto del processo di razionalizzazione delle spese e della natura fissa delle spese di intermediazione a legislazione vigente.

Comma 14 -La disposizione autorizza la spesa di 20 milioni per l'anno 2014 e di 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019, da destinare alla realizzazione della riforma del catasto in attuazione della delega in materia fiscale.

Comma 15 -La disposizione prevede l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, al fine di rimborsare le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato per il biennio 2012-2013, da parte di enti ed organismi pubblici, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale del 5 giugno 2013 n 116, che ha dichiarato incostituzionale il disposto di cui all'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, concernente il c.d. contributo di perequazione.

Comma 16 - Le norme in esame sono tese da un lato alla razionalizzazione dei costi della giustizia, e, dall'altro a reperire risorse aggiuntive da destinare prioritariamente all'assunzione del personale di magistratura ordinaria vincitore di concorso nell'anno 2013, intervenendo sulla disciplina del diritto forfettario di notifica di cui all'articolo 30 del T.U. Spese di giustizia.

Attraverso l'introduzione dell'articolo 106 bis del citato T.U., si prevede l'abbattimento di 1/3 dei compensi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato nei casi di patrocinio a spese dello Stato.

In tal senso è possibile stimare in circa euro 10 milioni il risparmio di spesa annuo che potrà essere conseguito sul capitolo delle spese di giustizia di questo ministero (Cap. 1360).

Il diritto forfettario di cui all'art. 30 del DPR 115/02 viene riscosso con le stesse modalità con cui viene assolto il contributo unificato con emissione della marca (con la lottomatica) presso i rivenditori autorizzati (es. tabacchi).

L'importo attuale del diritto in questione è forfettizzato e pari ad 8 euro ed il relativo pagamento viene assolto con le stesse modalità previste per l'imposta di bollo e affluisce sul capitolo erariale previsto per tale imposta.

Per il contributo unificato invece vi è uno specifico capitoli di entrata (3321).

L'importo di 8 euro viene assolto per tutti procedimenti civili con eccezione dei procedimenti esenti da ogni spesa e tassa ed è previsto anche per i ricorsi concernenti l'opposizione a sanzioni amministrative. L'intervento in esame prevede l'incremento del diritto forfettizzato da 8 a 27 euro.

STIMA DEL MAGGIOR GETTITO IN CASO DI AUMENTO DEL DIRITTO FORFETTARIO DA 8 A 27 EURO

Numero dei procedimenti civili che oggi scontano il diritto forfettario: 2.300.000

Differenza importo diritto forfettario 27 euro-8 euro = 19 euro
Maggior gettito 2.300.000 procedimenti X 19 euro = 43.700.000 euro
La previsione di maggior gettito viene quantificata in un ammontare complessivo di 43,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
Si ipotizza di poter utilizzare tale gettito annuo per la copertura delle spese connesse all'assunzione del personale di magistratura ordinaria vincitore di concorso nell'anno 2013 bandito con D.M. 21 settembre 2011 per n. 370 unità.
Considerato che il contingente di personale per il quale è stata autorizzata l'assunzione da turn over risulta pari a 23 unità (pari al 20 per cento di 115 unità cessate), la cui copertura è prevista con gli ordinari stanziamenti di bilancio, la quota per la quale occorre trovare specifica copertura finanziaria risulta pari a 331 unità (stima effettuata sulla base degli ammessi agli orali).
I relativi oneri stipendiali, calcolati sulla base di n. 331 unità e che tengono conto degli ultimi adeguamenti ISTAT di cui al D.P.C.M. 8 marzo 2013, ammontano per il triennio 2014-2016 ad euro 18,58 milioni per l'anno 2014, ad euro 25,26 milioni per l'anno 2015 e ad euro 31,19 milioni per l'anno 2016.

La relativa specifica con la proiezione decennale degli oneri stipendiali è allegata al presente documento.

	DATI UNITARI								ONERE COMPLESSIVO	
Anno	Stipendio	I.I.S.	Speciale Indennità art. 3 L.27/81	Rateo 13a	8,5% Rit. IRAP	24,20 % Rit. Tesoro (Stipendio + IIS + art.3 L.27/81)	5,68% Rit. Opera Previdenza (Stipendio + 13a)	3,408% Opera Previdenza (IIS)	Importo Lordo unitario p.a.	Oneri PA per n. 331 unità
2014	22.738,12	9.638,22	5.905,77	2.698,03	3.483,31	9.917,19	1.399,15	355,84	56.135,63	18.580.893,53
2015	30.950,54	11.789,68	9.449,22	3.561,68	4.738,85	13.491,77	1.904,49	435,27	76.321,50	25.262.416,50
2016	38.280,14	12.237,34	14.173,84	4.209,79	5.856,59	16.674,07	2.355,50	451,80	94.239,07	31.193.132,17
2017	39.045,74	12.237,34	14.173,84	4.273,59	5.927,10	16.874,79	2.402,62	451,80	95.386,82	31.573.037,42
2018	52.949,53	12.992,98	14.173,84	5.495,21	7.276,98	20.718,00	3.258,16	479,70	117.344,40	38.840.996,40
2019	55.795,22	13.144,10	14.173,84	5.744,94	7.552,94	21.503,66	3.433,27	485,28	121.833,25	40.326.805,75
2020	56.314,86	13.144,10	14.173,84	5.788,25	7.600,79	21.639,89	3.465,24	485,28	122.612,25	40.584.654,75
2021	57.643,04	13.144,10	14.173,84	5.898,93	7.723,09	21.988,10	3.546,97	485,28	124.603,35	41.243.708,85
2022	59.502,49	13.144,10	14.173,84	6.053,88	7.894,32	22.475,58	3.661,39	485,28	127.390,88	42.166.381,28
2023	60.830,67	13.144,10	14.173,84	6.164,56	8.016,62	22.823,79	3.743,11	485,28	129.381,97	42.825.432,07

data presunta di assunzione 1 marzo 2014

Comma 17 - La norma in esame prevede la proroga dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari attualmente in servizio, il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2013, nonché

dei giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2015, fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015.

Si evidenzia al riguardo che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le risorse finanziarie complessive necessarie alla corresponsione delle indennità ai magistrati onorari presso il tribunale ordinario e la procura della Repubblica, nonché dei giudici di pace, sono iscritte annualmente nel bilancio di previsione di questa amministrazione sul capitolo 1362 (Dipartimento per gli affari di giustizia) che già prevede, a legislazione vigente, e nel disegno di legge di bilancio per l'anno 2014, gli stanziamenti necessari alla copertura integrale degli emolumenti da corrispondere a tutti i componenti della magistratura onoraria attualmente in servizio.

In particolare si segnala che il capitolo 1362 presenta uno stanziamento di 147,84 milioni di euro nel disegno di legge di bilancio 2014.

Comma 18 -La norma dispone che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, si provveda all'incremento dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura, come determinati nell'Allegato 1 al Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 26 febbraio 2002, nei limiti di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni di euro per l'anno 2015, di 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Di conseguenza, si avrà un incremento delle assegnazioni concesse agli aventi diritto per i valori medi standardizzati, espressi in "*l/ha*", indicati nel citato allegato.

Ai fini della determinazione degli incrementi dei quantitativi contingentati di gasolio agricolo ad aliquota agevolata, occorre incrementare di **0,37%** i consumi medi standardizzati per l'anno 2014 (pari al limite di 4 milioni di spesa), di **1,94%** i consumi medi standardizzati per l'anno 2015 (pari al limite di 21 milioni di spesa) e di **1,48%** i consumi medi standardizzati dall'anno 2016 (pari al limite di 16 milioni di spesa).

Comma 19 -Al fine di rifinanziare il fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolosaccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, viene previsto che a valere sulle disponibilità del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, l'importo di 5 milioni di euro è versato all'entrata del bilancio dello Sato nell'anno 2014 ed è riassegnato al predetto capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Comma 20 - Viene prevista l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 107.631.245 euro per l'anno 2014, da ripartire contestualmente tra le finalità di cui all'elenco 1 allegato alla presente legge, con un unico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Comma 21 - La disposizione è diretta garantire la diffusione della pratica sportiva mediante la costruzione di nuovi impianti sportivi o la ristrutturazione di quelli già esistenti.

A tal fine, la dotazione del Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.134 è rifinanziato di 10 milioni di euro per l'anno 2014, 15 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per l'anno 2016.

Comma 22 - La disposizione autorizza la spesa di **10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015** per prorogare, per il medesimo anno, la convenzione con il Centro di produzione Spa.
Commi da 23 a 26 - L'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n.388 ha istituito un Fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente. Le risorse del suddetto Fondo sono state utilizzate per il programma per l'informatizzazione della normativa vigente. Nell'ambito di tale programma è stato realizzato in particolare il Portale denominato "Normattiva", il quale si propone di fornire un servizio che consenta ai cittadini l'accesso libero e gratuito, attraverso internet, alla normativa vigente ed al legislatore strumenti di supporto per la produzione e la semplificazione normativa.
Le modalità di esecuzione del sopra citato programma sono state regolamentate con il d.P.C.M. 24 gennaio 2003.
L'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 2009, n.9, ha stabilito, tra l'altro, che le Amministrazioni di Camera e Senato collaborino all'attuazione delle suddette iniziative e che sia assicurata la convergenza presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri di tutti i progetti di informatizzazione e di classificazione della normativa statale e regionale, in cooperazione con la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.
In attuazione di quanto sopra, la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) hanno stipulato, in data 8 ottobre 2009, un accordo, di durata quinquennale, con il quale le parti si sono impegnate a collaborare, assumendo ciascuna le obbligazioni di competenza per la realizzazione del Portale "Normattiva".
In tale accordo è stato previsto che per lo "start up" del Portale vengano corrisposte risorse pari ad euro 3.035.500,00 (esclusa IVA) e per la gestione (acquisizione e multivigenza) e l'ulteriore realizzazione di implementazione del Portale stesso, comprendente solamente gli atti normativi numerati dal 1946 ad oggi, venga corrisposto un canone annuo forfettario pari ad euro 497.500 (esclusa IVA).
Il Portale "Normattiva", così come realizzato ad oggi, garantisce quotidianamente circa 30.000 accessi nei giorni lavorativi, costituendo, pertanto, un servizio pubblico di fondamentale rilievo, anche ai fini della trasparenza dell'azione normativa.
E' necessario, pertanto, garantire un finanziamento stabile sia per la gestione ordinaria, comprendente l'acquisizione e l'aggiornamento in multivigenza degli atti normativi, che per il completamento e lo sviluppo del Portale.
In particolare, è necessario completare la banca dati con gli atti normativi numerati dal 1861 al 1945, con gli atti non numerati e con la classificazione dei testi secondo i descrittori estratti dal THESAURUS EUROVOC, adottato nell'ambito dell'Unione europea, nonché di integrare il Portale con gli atti normativi in multivigenza regionali.
A tal fine la disposizione recata dal **comma 23** prevede che il Fondo di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, destinato esclusivamente al Portale "Normattiva", sia incrementato di euro 1,5 milione per il 2014, di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 durante i quali realizzare l'implementazione sopra descritta, e di euro 800 mila annui a partire dall'anno 2017 per la gestione ordinaria e per le attività di miglioramento del sito.
Il **comma 25** istituisce un apposito fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzato alle trasmissioni telematiche tra organi costituzionali, per assicurare la completa informatizzazione

della formazione degli atti normativi e delle deliberazioni adottate dal Consiglio dei Ministri, nonché ad alimentare la Gazzetta Ufficiale. Il fondo è costituito con una dotazione complessiva pari a 1,5 milioni di euro, di cui 200.000 euro per l'anno 2014, 400.000 euro per l'anno 2015, 300.000 euro per l'anno 2016 e 200.000 dall'anno 2017 all'anno 2019.

Comma 27 - Gli effetti finanziari, pari complessivamente a circa 986 mila euro, delle norme derogatorie previste nel presente comma, quantificati come mancati risparmi in termini di fabbisogno ed indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, trovano corrispondente copertura negli stanziamenti dei capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri destinati al sostenimento degli oneri derivanti dall'acquisto e manutenzione delle autovetture (capitolo n. 1613) e di quelli relativi all'acquisto di mobili ed arredi (capitolo n. 7248). Tali effetti sono così quantificati:

- per quanto concerne l'acquisto di mobili ed arredi, viene valutato il mancato risparmio, pari ad euro 308.271,96, corrispondente all'ottanta per cento della media delle spese sostenute negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili ed arredi all'estero, poiché il limite vigente è fissato al venti per cento di tale somma;
- per quanto concerne la deroga al divieto di acquisto delle autovetture, viene computato l'intero ammontare speso nell'anno 2011 (anno di riferimento per il calcolo del limite) per l'acquisto di autovetture da parte degli uffici all'estero, pari ad euro 285.522,98;
- per quanto attiene, infine, al limite di spesa per l'esercizio e la manutenzione delle autovetture, viene valutato il mancato risparmio corrispondente al cinquanta per cento della spesa sostenuta nel 2011 per tale finalità, poiché il limite vigente è fissato al cinquanta per cento dello stesso ammontare; l'importo da decurtare è pari ad euro 392.612,25.

Titolo III – Razionalizzazione della spesa pubblica

Articolo 10
(Razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche)

Commi da 1 a 3 - I commi da 1 a 3 prevedono interventi di razionalizzazione della spesa finalizzata all'erogazione dei contributi statali previsti ex legge 534 del 1996 "Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali. Le disposizioni sono volte a ridefinire, attraverso lo strumento normativo del regolamento governativo di delegificazione, le modalità di assegnazione delle risorse, già destinate al settore degli Istituti culturali e delle riviste di elevato valore culturale, con l'individuazione di criteri più stringenti e con l'obiettivo di evitarne la parcellizzazione. **Dall'attuazione dei citati commi non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Comma 4 - Modifica l'art. 25 della legge n. 416 del 1981, prevedendo che il riconoscimento ad una pubblicazione dell'elevato valore culturale possa essere accompagnata genericamente da premi e non da contributi in denaro. In particolare il premio può assumere la veste di menzioni speciali non accompagnate da apporto economico. **La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**

Comma 5 - Le disposizioni sono volte ad introdurre modifiche ai **commi 222, 222-bis e 224** dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recanti, in particolare, norme per l'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio.

L'integrazione apportata al **comma 222** è, sostanzialmente, finalizzata, da un lato, ad obbligare le Amministrazioni dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a valutare, ai fini dell'assunzione di immobili in locazione passiva a condizioni economicamente più vantaggiose per l'Erario, soluzioni allocative maggiormente delocalizzate; dall'altro lato, a superare le criticità emerse in sede applicativa della norma e riferite al processo di elaborazione del piano di razionalizzazione degli spazi delle Amministrazioni stesse, meglio dettagliando le fasi di definizione del medesimo processo.

Ciò, in linea con le contingenti e stringenti esigenze di contenimento della spesa pubblica, che impongono di dare maggior impulso all'applicazione di funzionali criteri di selezione degli immobili da assumere in locazione passiva, recependoli in un provvedimento normativo. Peraltro, rispetto al passato, emerge con maggiore evidenza la necessità di prediligere gli immobili maggiormente delocalizzati, per i quali, in genere, sono previsti canoni più contenuti rispetto ai cespiti ubicati nelle zone centrali delle città.

L'intervento modificativo riguardante il **comma 222-bis**, ponendo a carico delle suddette Amministrazioni dello Stato l'obbligo di comunicare all'Agenzia del Demanio i dati e le informazioni relativi ai costi per l'uso degli immobili di proprietà statale e di terzi utilizzati dalle medesime, si pone l'obiettivo di implementare i risparmi in termini di spesa pubblica, mediante l'identificazione di eventuali e possibili azioni di efficientamento. La comunicazione degli indicatori di *performance* individuati dall'Agenzia del Demanio viene rimessa a quest'ultima, con prevedibili effetti positivi sulle modalità di raccolta dei dati nonché di semplificazione e accelerazione delle pertinenti procedure amministrative.

Infine, con la modifica riguardante il **comma 224** viene previsto che, fatto salvo quanto stabilito dal comma 222-bis, sesto periodo, i risparmi di spesa derivanti dai commi 222 e 222-bis e le maggiori entrate rivenienti dal comma 223 affluiscono al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Le disposizioni in rassegna non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le stesse risultano, al contrario, suscettibili di determinare risparmi di spesa, allo stato non quantificabili, sia in termini di locazioni passive, sia in termini di riduzione del costo totale di occupazione degli edifici, nonché di comportare effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, stante la prevista destinazione delle maggiori risorse disponibili alla riduzione del debito pubblico.

Comma 6 - La disposizione prevede una delega al Governo per definire un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici, al fine di consentire introiti per il periodo 2014-2016 non inferiori a euro 500 milioni annui, con corrispondenti effetti positivi sui saldi di finanza pubblica.

Comma 8 - Viene disposto che i Programmi di spesa, iscritti nello stato di previsione del Ministero della difesa e relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono rideterminati in maniera tale da conseguire risparmi di spesa, anche in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Commi 9 e 10 - La disposizione elimina l'autonomia contabile del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sopprimendo l'articolo 29-bis, in base al quale "il Consiglio di presidenza provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La gestione si svolge in base al bilancio di previsione e a rendiconto consuntivo soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio e il rendiconto sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".

Si attribuisce al consiglio di presidenza, altresì, la gestione delle spese per il pagamento dei compensi ai propri componenti, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e finanze.

Si prevede, infine, che alle spese di funzionamento del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria si provveda con le risorse umane, materiali e finanziarie iscritte a legislazione vigente nel Programma "Giustizia tributaria" della Missione "Giustizia".

Alla norma non vengono associati effetti sui saldi di finanza pubblica.

Commi 11-14 -La norma prevede a decorrere dall'anno 2014 una riduzione degli stanziamenti del fondo per le elezioni politiche, amministrative, del parlamento europeo e dei referendum di 100 milioni di euro. La norma prevede, inoltre, che a decorrere dallo stesso anno, le elezioni sopra elencate si svolgano in un'unica giornata. Lo svolgimento delle elezioni in un'unica giornata, consentirà una riduzione delle spese variabili legate al numero di giornate di voto. Tali spese riguardano prevalentemente il presidio e tutte le spese necessarie per assicurare il funzionamento dei luoghi deputati alle votazioni.

La norma prevede inoltre che con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, siano stabiliti ulteriori criteri e misure per il conseguimento del risparmio anche attraverso la riduzione delle singole voci di spesa e la conseguente rideterminazione dei limiti massimi di spesa per sezione elettorale. Le principali componenti di spesa riguardano le spese per lo straordinario effettuato dal personale addetto ai servizi elettorali e il compenso ai componenti dei seggi elettorali, le spese relative alle forze di polizia, la stampa del materiale elettorale e le spese necessarie per assicurare il voto degli elettori all'estero. Tali componenti di spesa costituiranno le leve attraverso le quali il decreto dovrà intervenire per assicurare il raggiungimento del risparmio previsto.

Comma 15 -La disposizione prevede che, entro il 1° gennaio 2015, tutte le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa debbano avvalersi, per il pagamento al personale delle competenze fisse ed accessorie, delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi. Per le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, l'invio dei dati mensili di cui all'art. 1, comma 447, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, cessa in corrispondenza della prima mensilità per il cui pagamento ci si avvale dei predetti sistemi informatici.

La disposizione in esame non comporta oneri per la finanza pubblica.

Commi 16 e 17 - La disposizione in argomento prevede che, dal 1° gennaio 2014, il Garante del contribuente, organo operante in piena autonomia, coincide, senza oneri a carico della finanza pubblica, con il Presidente della Commissione tributaria regionale (o di 2° grado) nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate. Nel contempo, decadono i Garanti già operanti.

L'effetto è di mantenere l'attuale livello di servizi al contribuente, riducendo gli organi amministrativi e conseguendo dei risparmi di spesa.

Attualmente, il numero dei Garanti del contribuente ammonta a 21, aventi sede in ciascuna direzione regionale e direzione provinciale delle province autonome di Trento e Bolzano dell'Agenzia delle Entrate. I Garanti, anche se non hanno un propria struttura autonoma, si avvalgono del personale messo a disposizione dell'amministrazione finanziaria.

Sotto il profilo finanziario, va considerato che il compenso mensile per ciascun Garante è fissato in circa € 2.800,00 al lordo delle imposte e al netto dell'IRAP a carico dell'amministrazione, per cui l'onere annualmente derivante dalla corresponsione dei compensi sulla base della normativa vigente è quantificabile in circa € 765.000,00, cui sono da aggiungersi circa € 35.000,00 di spese di viaggio, per un totale stimato di € 800.000,00.

Ciò posto, atteso che la norma non prevede per i Presidenti delle Commissioni tributarie regionali (e delle Commissioni tributarie di secondo grado delle Province autonome di Trento e Bolzano) la corresponsione di compensi aggiuntivi per lo svolgimento delle nuove attribuzioni, la disposizione in discorso risulta foriera di un risparmio di spesa quantificabile in circa € 800.000,00.

Inoltre, dovrebbe conseguirsi anche un'ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse umane, per il venir meno di un ufficio a sé stante.

Comma 18 - La legislazione vigente assegna ai Centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF) un compenso per le attività svolte a favore dei contribuenti, annualmente adeguato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'Istat.

La disposizione in esame, propone di prorogare per gli anni 2015 e 2016 la sospensione dell'adeguamento Istat già in vigore per gli anni 2011, 2012 e 2013 (L. n. 183/2011 art. 4 comma 32), al fine del contenimento della spesa registrata negli ultimi anni, in concomitanza di scarsità di risorse. Si stima che la sospensione dell'adeguamento ISTAT, determina_un corrispondente risparmio di spesa quantificato in circa 6 mln per l'anno 2015, ed euro 10.640.000 a decorrere dall'anno 2016

Comma 19 - La disposizione prevede la soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 228/2012, con conseguente definanziamento del fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze a decorrere dall'anno 2015, destinato ad esentare dall'IRAP, a decorrere dal 2014, le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegano anche in locazione beni strumentali di ammontare massimo determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Dalla disposizione derivano effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, corrispondenti alla **riduzione della dotazione del fondo medesimo, iscritto nel bilancio a legislazione vigente per 82,6 milioni di euro per l'anno 2015 e 192,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.**

Comma 20 - La disposizione prevede la soppressione, a decorrere dall'anno 2014, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 228/2012, con conseguente definanziamento del fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tenuto anche conto del mancato conferimento degli immobili dello Stato previsto dalla richiamata normativa, come risulta dalla nota di aggiornamento del DEF, che conseguentemente ha provveduto ad aggiornare i tendenziali in termini di spesa per interessi, dalla disposizione derivano effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, corrispondenti alla riduzione della dotazione del fondo medesimo, iscritto nel bilancio a legislazione vigente **(sul cap. 3074/MEF) per 637 milioni di euro per l'anno 2014, 583,8 milioni di euro per ciascuno l'anno 2015 e 633,8 milioni di euro decorrere dall'anno 2016.**

Commi 21 e 22 - La disposizione introduce modifiche all'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e all'articolo 1, comma 523, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, contenenti misure finanziarie compensative tra le Autorità indipendenti.

Relativamente all'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, si introduce un ulteriore periodo, avente natura derogatoria al preesistente ultimo periodo del citato comma 241, con cui viene previsto l'obbligo a carico della sola Autorità garante della concorrenza e del mercato di provvedere alla restituzione, entro il 31 gennaio 2014, delle somme già ricevute nell'anno 2012, ai sensi del primo periodo del comma 241, alle Autorità contribuenti e nello specifico IVASS (ex ISVAP), Autorità per l'energia elettrica e il gas euro, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le restanti somme dovranno essere restituite dall'AGCM alle predette Autorità contribuenti, in dieci annualità costanti da erogare entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2015.

Per quanto riguarda il comma 523, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si prevede un nuovo testo rispetto a quello vigente che disponeva l'applicazione anche per gli anni 2013-2015 delle disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 241, dell'articolo 2 della legge n. 191/2009.

La nuova formulazione, introduce tra le Autorità contribuenti la CONSOB, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, e prevede per gli anni 2014 e 2015 il versamento a favore:

-dell'Autorità di cui al codice in materia di protezione dei dati personali (Garante per la protezione dei dati personali) delle seguenti somme per ciascun anno:

2 milioni di euro a carico dell'IVASS (ex ISVAP)
2 milioni di euro a carico dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas
2 milioni di euro a carico dell' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
2 milioni di euro a carico dell' Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
2 milioni di euro a carico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato
2 milioni di euro a carico della CONSOB

-della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali delle seguenti somme per ciascun anno:

0,17 milioni di euro a carico dell'IVASS (ex ISVAP)
0,17 milioni di euro a carico dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas
0,17 milioni di euro a carico dell' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
0,17 milioni di euro a carico dell' Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
0,17 milioni di euro a carico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato
0,17milioni di euro a carico della CONSOB
0,98 milioni di euro a carico della Commissione di vigilanza sui fondi pensione

Le disposizioni in rassegna non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si tratta esclusivamente di una rimodulazione di trasferimenti di risorse tra i bilanci delle Autorità indipendenti.

Comma 23 - In considerazione della specifica *governance* e delle tipologie di controlli già previsti per gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, con la presente disposizione si individua il contributo annuo che gli enti richiamati

devono versare in una misura tale da assicurare comunque gli importi attualmente previsti ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.L. n. 95/2012 e dell'art. 1, commi 141 e 142, della legge n. 228/2012, quantificati in circa 800.000, che devono essere oggi versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

Il versamento è sostitutivo delle diverse limitazioni previste dal legislatore con i richiami alle amministrazioni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, della legge n. 196/2009. Le disposizioni fin qui introdotte, infatti, potrebbero limitare la funzionalità delle casse in termini di minori investimenti e di mancati controlli sui rischi e sull'evasione contributiva, compromettendo il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità previsti da ultimo all'art. 24, comma 24, del D.L. n. 201/2011.

Sulla base dei bilanci in possesso del Ministero dell'economia e finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il versamento da parte degli enti in argomento, a decorrere dall'anno 2013, è stato pari a circa 7,6 milioni di euro per i risparmi di cui all'art. 8, comma 3, del D.L. n. 95/2012, mentre quello relativo all'art. 1, commi 141 e 142, della legge n. 228/2012, è stimabile in circa 800.000 euro.

Con l'aliquota del 12 per cento sui consumi intermedi dell'anno 2010, viene garantito al bilancio dello Stato un versamento in entrata stimabile prudenzialmente in circa 9 milioni di euro, con cui viene assicurato l'apporto annuale imposto agli enti in questione ai sensi della vigente normativa e, nel contempo, rispettata la relativa autonomia organizzativa, con positivi effetti sull'efficienza degli stessi enti.

Comma 24 - La norma non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto diretta a conservare il livello di fabbisogno del 2014, presente nei tendenziali, ponendolo pari al fabbisogno di tesoreria del 2013, incrementato del 3%.

Commi 25 e 26 - La presente disposizione prevede che il capitale sociale della società Promuovi Italia s.p.a., costituita sulla base del comma 8-bis dell'articolo 12 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal comma 74 dell'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n.135 - il cui pacchetto azionario è attualmente detenuto interamente dall'ENIT - Agenzia nazionale del turismo - è trasferito al Ministero dell'economia e delle finanze, mentre il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo esercita i relativi diritti dell'azionista, d'intesa con il predetto Ministero dell'economia e delle finanze.

La finalità della norma è quella di dotare il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di una struttura di supporto e di assistenza tecnica, in ordine alla gestione di azioni mirate allo sviluppo dei sistemi turistici, nonché in merito agli interventi a sostegno dello sviluppo delle attività economiche e occupazionali della filiera dell'industria turistica e dei settori merceologici ad essa collegati. Tuttavia, nei limiti dell'attività prevalente svolta per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la società potrà svolgere anche attività in favore di altre amministrazioni pubbliche, attraverso la stipula di specifiche convenzioni con ENIT – Agenzia nazionale del turismo.

Il pacchetto azionario di proprietà dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo passa al Ministero dell'economia e delle finanze a titolo gratuito, senza alcun corrispettivo, ed il patrimonio netto dell'ENIT stesso è ridotto del valore contabile corrispondente alla partecipazione trasferita. Pertanto, l'operazione non comporta effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica, atteso che il trasferimento dei valori patrimoniali avviene tra amministrazioni rientranti nel perimetro del conto economico consolidato.

Commi 27 e 28 - Le controversie dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo si possono concludere prima di arrivare alla sentenza di condanna, con la definizione di un regolamento amichevole o con un'offerta unilaterale ritenuta congrua dalla Corte europea, ai quali consegue una pronuncia di radiazione della causa dal ruolo.

La disposizione proposta è finalizzata a consentire l'esercizio della rivalsa, prevista dall'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche per gli oneri finanziari sostenuti dallo Stato per le definizioni delle controversie CEDU che evitano una sentenza di condanna dello Stato. E' opportuno segnalare che tali definizioni, valutate sul presupposto della responsabilità dell'ente di violazioni di norme della Convenzione, comportano normalmente un esborso inferiore, da parte dello Stato, rispetto agli oneri derivanti dall'esecuzione di sentenze di condanna pronunciate ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione.

Comma 29 - La disposizione in argomento inerisce gli aspetti sostanziali e processuali connessi al subentro delle amministrazioni e enti ordinariamente competenti in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti a seguito della chiusura delle gestioni commissariali di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, comprese quelle relative ai grandi eventi.

Non si rilevano effetti finanziari negativi.

Comma 30 - La norma prevede un'autorizzazione di spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 allo scopo di proseguire nell'attività di monitoraggio e di revisione dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni e dei servizi resi, nei settori diversi dalla sanità, dalle regioni e dagli enti locali.

Comma 31 -La disposizione è diretta a ridurre dagli attuali 5 a 4 anni la durata dei corsi di specializzazione, stabilendo tuttavia la possibilità che con decreto interministeriale (da adottarsi entro il 30 marzo 2014) siano individuati singoli corsi di durata superiore, nel rispetto comunque del finanziamento previsto dalla legislazione vigente.

La disposizione consente di razionalizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie previste dalla vigente legislazione per la formazione dei medici specialisti, con ciò evitando l'insorgenza di maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Commi da 32 a 35 - La disposizione prevede, entro il 15 ottobre 2014, l'adozione di ulteriori misure di spending review, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili tali da assicurare, nel bilancio di previsione per il triennio 2015-2017 una riduzione della spesa della P.A. in misura non inferiore a 600 milioni di euro nell'anno 2015 e 1,31 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2016. Detti obiettivi peraltro, sono stati suddivisi tra le Amministrazioni statali e quelle territoriali.

Per quanto riguarda la quota statale, nelle more della definizione di suddetti interventi correttivi, al fine di tener conto degli effetti positivi derivanti sui saldi di finanza pubblica e garantire l'efficacia dell'applicazione della disposizione entro i termini previsti, è previsto che le spese rimodulabili del bilancio dello Stato siano accantonate e rese indisponibili, secondo quanto indicato nell'apposito allegato 3 alla presente legge, per gli importi di 256 milioni di euro per l'anno 2015 e 622 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

La ripartizione per Ministero degli accantonamenti di spesa tiene conto dell'incidenza delle spese predeterminate per legge e di quelle relative al fabbisogno, iscritte nel bilancio triennale a legislazione vigente 2013-2015. Restano escluse dalle citate riduzioni le spese dei Ministeri per i beni e le attività culturali e dell'istruzione, nonché le spese per la ricerca, quelle del Fondo per lo sviluppo e la coesione e dell' evento Expo Milano.

Restano nel contempo esclusi gli interventi sui quali la legge in esame ha già operato altre riduzioni, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 10, commi 36 e 37 e dell'articolo 17, commi 4 e 5.

Al fine di assicurare la necessaria flessibilità gestionale, le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica, restando precluso l'utilizzo degli accantonamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

E' altresì prevista una clausola di salvaguardia, nel caso in cui, a seguito dell'adozione dei citati interventi correttivi, si verifichi uno scostamento rispetto alle previsioni di risparmio di cui al primo periodo. In tale evenienza, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione delle suddette spese accantonate e rese indisponibili, nella misura necessaria alla copertura finanziaria dei mancati risparmi.

La norma recata al comma 34 in coerenza con le misure di razionalizzazione e di revisione della spesa determina, per il triennio 2015-2017, una riduzione della spesa degli enti territoriali che si traduce, mediante il comma 2 dell'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14, in un miglioramento dell'indebitamento netto e del fabbisogno di 344 milioni di euro per l'anno 2015 e di 688 milioni di euro per il biennio 2016-2017. Più precisamente, per gli anni 2015-2017 è posto a carico delle Regioni e delle Province autonome un miglioramento di 344 milioni di euro e, per gli anni 2016-2017, è posto a carico degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno un miglioramento di ulteriori 344 milioni di euro.

Inoltre, è previsto altresì dalla medesima disposizione che con DPCM saranno ridotte le agevolazioni, detrazioni nonché i regimi di esclusione, esenzione e favore fiscale vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, tali da assicurare maggiori entrate pari ad euro 3.000 milioni per il 2015, euro 7.000 milioni per il 2016 ed euro 10.000 milioni per il 2017. Tuttavia, tali riduzioni potranno essere ridotte nel caso di maggiori risparmi di spesa ottenuti con gli interventi di controllo e riduzione della spesa pubblica, rispetto alle stime scontate sui tendenziali di finanza pubblica.

Comma 36 -La norma dispone una riduzione di talune autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti correnti in favore di imprese, iscritte nella categoria VI della spesa del bilancio dello Stato, elencate in apposito allegato, per un importo complessivo pari ad euro 60,2 milioni di euro per l'anno 2014, 57,9 milioni di euro per l'anno 2015 e 58,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

La riduzione media è valutabile intorno al 10% degli stanziamenti complessivi delle autorizzazioni interessate, come risulta dal prospetto a seguire, che riporta anche gli estremi e le descrizioni dei capitoli e degli stanziamenti interessati alle riduzioni stesse.

Dal predetto allegato, in primo luogo, sono escluse le autorizzazioni di spesa afferenti i crediti d'imposta fruiti dalle imprese, tenuto conto che i relativi stanziamenti sono oggetto di un apposito intervento di contenimento della spesa previsto da una specifica disposizione (articolo 10, comma 13). Inoltre, in particolare, sono state escluse le spese a carattere obbligatorio destinate al pagamento di rate ammortamento mutui già attivati, contributi in conto interessi, rimborsi di spese pregressi, ripianamento perdite d'esercizio, ecc.

Ministero	Capitolo	Descrizione	autorizzazione di spesa	riduzione autorizzazione di spesa		
				2014	2015	2016 e succ.
Economia e finanze	1501	SOMMA DA CORRISPONDERE ALLE CONCESSIONARIE DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI A TITOLO DI RIMBORSO DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER LE IMPRESE EDITRICI IVI COMPRESE LE SOMME AFFERENTI AGLI ANNI PREGRESSI	Articolo 28 della legge 416 del 5 agosto 1981, n. 416	3,139	3,139	3,139
Economia e finanze	1502	SOMMA DA EROGARE ALLE POSTE ITALIANE SPA PER I SERVIZI OFFERTI IN CONVENZIONE ALLO STATO, INCLUSI I RIMBORSI EDITORIALI E QUELLI CONNESSI CON IL SERVIZIO UNIVERSALE NEL SETTORE DEI RECAPITI POSTALI IVI COMPRESI GLI IMPORTI AFFERENTI AGLI ANNI PREGRESSI	Articolo 53, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 499	29,160	29,160	29,160
Economia e finanze	1539	ESECUZIONE ACCORDO ITALO-UNGHERESE RATIFICATO CON LEGGE 440/1989 - RIMBORSO ALL'IMPRESA FERROVIE DELLO STATO SPA DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER IL TRASPORTO DELLE MERCI.	Articolo 3, comma 1, della legge 30 dicembre 1989 , n. 440	0,010	0,009	0,010
Economia e finanze	1890	SOMMA DA EROGARE ALL'ENAV S.P.A. PER I SERVIZI RESI IN CONDIZIONI DI NON REMUNERAZIONE DIRETTA DEI COSTI NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO	Legge 15 dicembre 1990, n. 385	1,817	1,817	1,817
Economia e finanze	2871	SOMMA DA EROGARE PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI CONNESSE ALLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DEL FONDO GESTIONE ISTITUTI CONTRATTUALI LAVORATORI PORTUALI	Articolo 4, comma 2 del decreto legge 30 dicembre 1997 , n. 457	0,540	0,540	0,540
Economia e finanze	2871	SOMMA DA EROGARE PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI CONNESSE ALLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DEL FONDO GESTIONE ISTITUTI CONTRATTUALI LAVORATORI PORTUALI	Articolo 9, comma 1, decreto legge 30 dicembre 1997 , n. 457	0,650	0,650	0,650
Economia e finanze	2871	SOMMA DA EROGARE PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI CONNESSE ALLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DEL FONDO GESTIONE ISTITUTI CONTRATTUALI LAVORATORI PORTUALI	Articolo 9, comma 8, del decreto legge 30 dicembre 1997 , n. 457	1,890	1,890	1,890
Economia e finanze	3855	SOMMA DA VERSARE ALLA RAI PER L'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL CANONE ANNUO DI ABBONAMENTO ALLE RADIODIFFUSIONI CONCESSA AGLI ANZIANI A BASSO REDDITO E AI CENTRI SOCIALI PER ANZIANI	Articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007 n. 244	2,111	1,996	2,001
Sviluppo economico	3121	CONTRIBUTI E RIMBORSO ONERI SOSTENUTI DALLE EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE IN AMBITO LOCALE	Articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni	3,783	3,566	4,090
Sviluppo economico	2501	SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.	Articolo 1, comma 43 della legge 28 dicembre 1995, n. 549	1,201	1,322	1,366
Lavoro e politiche sociali	2180	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI A FAVORE DELL' INCREMENTO DELL' OCCUPAZIONE GIOVANILE E DELLE DONNE	Articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modificazioni ed integrazioni	1,709	-	-

Lavoro e politiche sociali	5062	SOMMA DA EROGARE AD IMPRESE, ANCHE IN FORMA COOPERATIVA, I LORO CONSORZI, GLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI, LE ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI ED I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI AZIONI POSITIVE ...	**Articolo 44 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198**	0,020	0,018	0,010
Infrastrutture e trasporti	1330	SOMME ASSEGNATE AL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO DEGLI AUTOTRASPORTATORI	**Articolo 2, comma 3 del decreto legge 28 dicembre 1998, n. 451 e successive modificazioni ed integrazioni**	7,381	7,166	7,403
Politiche agricole, alimentarie e forestali	1477	SPESE A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E ORGANISMI SPECIALIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI SVILUPPO DEL SETTORE DELLA PESCA ED IN PARTICOLARE NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE, INFORMAZIONE E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE	**Articolo 1, comma 1, punto 5, della legge 8 agosto 1991, n. 267**	0,360	0,341	0,342
Politiche agricole, alimentarie e forestali	2295	SPESE PER GLI INTERVENTI RELATIVI ALLO SVILUPPO DEL SETTORE IPPICO	**Articolo 30-bis comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185**	2,500	2,500	2,500
Politiche agricole, alimentarie e forestali	1482	SPESE A FAVORE DEGLI IMPRENDITORI ITTICI E DELLE AZIENDE CHE SVOLGONO ATTIVITA' CONNESSE A QUELLE DI PESCA	**Articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226**	0,069	0,066	0,066
Politiche agricole, alimentarie e forestali	1974	CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONI NAZIONALI DELLE COOPERATIVE AGRICOLE PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI RILEVAMENTO ED ELABORAZIONE DI INFORMAZIONI CONGIUNTURALI E STRUTTURALI DELLE FILIERE DIRETTAMENTE GESTITE DAI PRODUTTORI AGRICOLI ...	**Articolo 2, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182**	0,024	0,023	0,023
Beni e attività culturali e turismo	3650	CONTRIBUTI ALLE PUBBLICAZIONI PERIODICHE DI ELEVATO VALORE CULTURALE	**Articolo 18, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67**	0,042	-	-
Beni e attività culturali e turismo	6626	QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DA EROGARE PER IL SOVVENZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' TEATRALI DI PROSA SVOLTE DA SOGGETTI PRIVATI	**Articolo 2, c. 1, della legge 30 aprile 1985, n. 163**	3,836	3,694	3,702
			Totale	60.242	57.897	58.710

Comma 37- La norma dispone una riduzione lineare della spesa dello Stato per consumi intermedi, iscritta nella categoria II della spesa del bilancio dello Stato, elencata in apposito allegato alla norma medesima, per un importo complessivo pari ad euro 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

Restano escluse dalle citate riduzioni le spese dei Ministeri per i beni e le attività culturali e dell'istruzione, nonché le spese per la ricerca e dell' evento Expo Milano. Dalle riduzioni apportate sono altresì escluse quote di spese a carattere obbligatorio, destinate al funzionamento della pubblica amministrazione e connesse a contratti in corso, aggiudicati o in fase di stipulazione (i cui finanziamenti sono comunque stati già oggetto di significative riduzioni apportate per effetto di manovre di finanza pubblica), al fine di non comprimere ulteriormente tali spese con conseguente formazione di debiti fuori bilancio.

Pertanto, si ritiene che le riduzioni operate siano adeguate a permettere alle amministrazioni di riorganizzare e riprogrammare le proprie attività, in funzione del nuovo livello di stanziamenti disponibili.

I commi da 38 a 40 perseguono l'obiettivo di rafforzare l'efficacia operativa dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e di garantire le adeguate risorse umane e finanziarie per l'efficiente esercizio delle relative funzioni, modificando l'articolo 13, commi 32, 33 e 34, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

In particolare, il comma 38 modifica l'articolo 13 comma 32, ultimo periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, stabilendo che la pianta organica dell'IVASS e le correlate assunzioni di personale sono determinate dal Consiglio, tenendo conto dei principi di cui all'ultimo periodo del comma 33. Si attribuisce, pertanto, all'IVASS l'autonomia organizzativa necessaria per determinare la dotazione organica sulla base delle proprie esigenze operative e per procedere alle conseguenti assunzioni, facendo salva l'esigenza di coordinare detta autonomia con la salvaguardia delle finalità di economicità ed efficienza.

Inoltre, il comma 39 modifica l'articolo 13, comma 33 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. A seguito di tale modifica, la norma ora prevede che entro 120 giorni dalla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni di ISVAP, il Consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, definisce il trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale dell'IVASS, fermo restando che lo stesso, in sede di prima applicazione, non potrà, in nessun caso, comportare oneri di bilancio aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel precedente ordinamento dell'ISVAP. Il trattamento stesso potrà essere successivamente adeguato nel rispetto dei principi di economicità della gestione, efficienza della struttura organizzativa, razionalizzazione dei processi di lavoro, efficace assolvimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, senza determinare oneri a carico del bilancio dello Stato. In tal modo, si consente all'IVASS di compiere le scelte gestionali necessarie per l'efficace svolgimento delle proprie funzioni, in un contesto di neutralità per la finanza statale.

Infine, il comma 40 modifica l'articolo 13, comma 34, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Per effetto di tale modifica la norma in oggetto ora prevede che entro 120 giorni dalla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni di ISVAP, il Consiglio definisce il piano di riassetto organizzativo e che in sede di prima applicazione, il piano dovrà realizzare risparmi rispetto al costo totale di funzionamento dell'ente soppresso. Successivamente l'assetto organizzativo potrà essere adeguato ove emergano esigenze di ottimizzazione delle risorse umane, tecniche e strumentali dell'IVASS il quale, nell'ambito della propria autonomia, garantirà comunque il rispetto dei principi di cui al comma 33 e di quelli di contenimento di cui al Capo I del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni.

Tenuto conto che l'IVASS è fuori dall'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuato ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge n. 196/2009, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 11
(Razionalizzazione della spesa nel pubblico impiego)

Commi da 1 a 4 -L'articolo 9, comma 17, primo periodo, del dl 78/2010 convertito, con modificazioni, in legge 122/2010 prevede che non si dia luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Il secondo periodo del citato articolo dispone che sia fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
L'articolo 16, comma 1, lettera b) del dl 98/2011, convertito con modificazione in legge 111/2011, prevede la possibilità di prorogare sino al 31 dicembre 2014, mediante apposito Regolamento attuativo (già approvato dal Consiglio dei Ministri ed in attesa di pubblicazione), le vigenti disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle pubbliche amministrazioni tra cui, quindi, anche le predette misure. In tal senso, il **comma 2** del presente provvedimento, dà attuazione in via legislativa al citato articolo 16, prevedendo che le procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014, del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, possano produrre effetti limitatamente alla sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica. La disposizione in esame non comporta risparmi di spesa, in quanto quest'ultimi sono già stati scontati nell'ambito del dl 98/2011.
Con riferimento all'indennità di vacanza contrattuale, il **comma 1** del presente provvedimento prevede che la misura da computare per il periodo contrattuale 2015-2017, sia quella in godimento al 31 dicembre 2013, nelle misure previste dal citato articolo 9, comma 17, del dl 78/2010. Pertanto, per effetto di tale disposizione, nel predetto periodo contrattuale non verrà corrisposta una nuova indennità di vacanza contrattuale, diversamente da quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lett. d), ultimo periodo, del citato Regolamento, sulla cui base sono state elaborate le previsioni di bilancio per gli anni 2014 e seguenti. I successivi **commi 3 e 4** regolano gli effetti dei predetti commi 1 e 2 sul SSN, anche per quanto riguarda il personale convenzionato. Con particolare riferimento al SSN, in considerazione del fatto che la copertura economica della IVC 2013 è già garantita a legislazione vigente dall'attuale livello del fabbisogno sanitario nazionale standard, (dimensionato per consentire, ai sensi del DL 78/2010, l'erogazione della IVC nella misura prevista dall'anno 2010) e che il livello del predetto fabbisogno è altresì dimensionato per dare copertura integrale, a decorrere dall'anno 2015, agli oneri del rinnovo del contratto relativo alla tornata contrattuale 2015-2017, la

disposizione normativa in esame determina minori esigenze di spesa pari alla IVC 2015-2017, valorizzata secondo il parametro di finanza pubblica di riferimento e già scontata nei tendenziali di spesa.

Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo delle economie lorde previste per l'intero Pubblico Impiego, con riferimento ai commi 1, 3 e 4, suddiviso in settore statale e non statale.

Economie di spesa - IVC

(economie complessive annue al lordo IRAP)	Economie di spesa		
Comparti/Settori	**2015**	**2016**	**A decorrere dal 2017**
	(mln di euro)	*(mln di euro)*	*(mln di euro)*
Totale Stato	300	440	440
Totale Settore non statale[1]	260	380	380
Totale Pubblico Impiego	**560**	**820**	**820**

In termini di effetti sui saldi, al netto di arrotondamenti, si riporta il seguente prospetto (importi in milioni di euro)

Anno	2015	2016	A decorrere dal 2017
SNF[2]	440	650	650
Fabbisogno e indebitamento[3]	294	434	434

Comma 5 -Viene prorogata sino al 31 dicembre 2014 la disposizione dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, volta a limitare l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con decorrenza 1 gennaio 2015, viene previsto che le predette risorse siano permanentemente decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del citato articolo 9, comma 2bis.

Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo dei risparmi strutturali previsti, come conseguenza della norma, per l'intero Pubblico Impiego, suddiviso in settore statale e non statale. Tali importi sono stati quantificati prendendo a riferimento le economie realizzate nell'anno 2012, acquisite attraverso la tabella 15 del conto annuale di cui all'art. 60 del D.Lgs. 165/2001, aggiornate con la stima degli ulteriori risparmi riferibili all'anno 2014.

[1] Importi comprensivi del SSN (140 mln nel 2015 e 210 mln a decorrere dal 2016 – tali importi sono stati considerati ai fini della determinazione dell'ammontare complessivo della riduzione del finanziamento del SSN cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui al comma 21).
[2] Importi comprensivi di 140 mln per l'anno 2015 e 210 mln a decorrere dal 2016 riferiti al SSN.
[3] Importi comprensivi di 80 mln per l'anno 2015 e 120 mln a decorrere dal 2016 riferiti al SSN.

Economie di spesa - stabilizzazione risparmi art. 9, comma 2bis, dl 78/2010.

(importi complessivi annui al lordo dei contributi e dell'IRAP)			
Comparti/Settori	**2015**	**2016**	**A DECORRERE DAL 2017**
	(mln di euro)	*(mln di euro)*	*(mln di euro)*
Totale Stato	**215**	**215**	**215**
SSN	**400**	**400**	**400**
Totale Pubblico Impiego	**615**	**615**	**615**

Gli effetti sui saldi sono riportati nel prospetto seguente[4]:

Anno	2015	2016	A DECORRERE DAL 2017
SNF	615	615	615
Fabbisogno e indebitamento	330	330	330

in milioni di euro

Ai sensi del **comma 18,** per gli enti nazionili di previdenza e assistenza sociale pubblici, i risparmi di cui al comma 5 del presente provvedimento concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per le altre amministrazioni non statali, diverse dal SSN, i risparmi conseguenti all'applicazione del citato comma 5, rimangono acquisiti nei rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi.

Commi 6-7 - Il **comma 6** prevede che, dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, i compensi professionali liquidati a seguito di sentenze favorevoli per le pubbliche amministrazioni ai sensi del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti nella misura pari al 75%. Le pubbliche amministrazioni dotate di autonomia finanziaria, ad eccezione degli enti territoriali e degli enti del SSN, sono tenute a versare i risparmi conseguenti ad un apposito capitolo del bilancio dello Stato.
Gli effetti delle economie di spesa sui saldi di finanza pubblica limitatamente agli anni 2014, 2015 e 2016 sono stati stimati prendendo a riferimento i dati del conto annuale e, per l'Avvocatura dello Stato, sulla base dei valori risultanti dal bilancio dello Stato e sono riportati nel prospetto seguente:

Importi in milioni di euro

Anno	2014	2015	2016
SNF	10,25	10,25	10,25

[4] Importi comprensivi del SSN, considerati ai fini della determinazione dell'ammontare complessivo della riduzione del finanziamento del SSN cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui al comma 21.

Fabbisogno e indebitamento	13,5	13,5	13,5

La norma recata dal **comma 7**, non comporta effetti finanziari in quanto si limita a modificare le modalità di ripartizione tra gli avvocati dello Stato dei compensi spettanti.

Commi 8-11 - La disposizione interviene sulle facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni statali e, in particolare, sulle misure del turn over, attualmente disciplinate dall'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dall'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Si prevede, nello specifico, che le amministrazioni dello Stato (ad esclusione dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Università ed Enti di ricerca), le Agenzie fiscali e gli enti pubblici non economici, potranno procedere al turn-over del personale nella misura del 40% per l'anno 2015, del 60% per l'anno 2016, dell'80% per l'anno 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018, anziché nei limiti attualmente vigenti pari al 50% nell'anno 2015 e al 100% a decorrere dall'anno 2016.
Con riferimento alle Università e agli enti di ricerca resta in vigore il limite previsto, per il 2015, dall'art. 66, commi 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come da ultimo modificati dall'art. 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Mentre, per gli anni 2016, 2017 e a decorrere dal 2018, i limiti assunzionali vengono ridefiniti nella stessa misura prevista per le amministrazioni dello Stato. Pertanto, Università ed enti di ricerca potranno procedere al turn-over del personale nella misura del 60% per l'anno 2016, dell'80% per l'anno 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018, anziché del 50% nell'anno 2015 e al 100% a decorrere dall'anno 2016.
La stima delle economie derivanti dalla disposizione, effettuata sulla base dei dati del conto annuale, sono sintetizzate nel prospetto seguente:

ECONOMIE PER LIMITAZIONE TURN-OVER

	Economie anno 2015	Economie anno 2016	Economie anno 2017	Economie dall'anno 2018
MINISTERI	6.631.700	39.538.600	78.893.600	91.973.400
AGENZIE	2.123.300	12.665.000	25.272.200	29.461.000
CARRIERA DIPLOMATICA	89.250	535.500	1.071.000	1.249.500
CARRIERA PREFETTIZIA	131.750	790.500	1.581.000	1.844.500
CARRIERA PENITENZIARIA	33.750	202.500	405.000	472.500
MAGISTRATURA	1.165.000	6.930.000	13.820.000	16.110.000
EPNE & ENTI ART. 70	2.014.500	12.012.200	23.970.000	27.944.600
UNIVERSITA'	-	28.043.000	70.045.000	84.004.000
RICERCA	-	4.653.600	11.624.600	13.942.000
TOTALE ECONOMIE	**12.189.250**	**105.370.900**	**226.682.400**	**267.001.500**

Gli effetti sui saldi sono riportati nel prospetto seguente:

Turn over (40% 2015, 60% 2016, 80% 2017, 100% 2018) senza Corpi di polizia. I dati sono comprensivi delle economie del comparto università da scontare sul FFO per 28 mln per il 2016, 70 per il 2017 e 84 dal 2018.	SNF					IN				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
	0	10,1	93,3	202,7	239	0	6,18	53,71	115,60	136,14

in milioni di euro

I risparmi indicati sono comprensivi delle economie relative al settore università per 28 mln per l'anno 2016, 70 mln di euro per l'anno 2017 e 84 mln di euro a decorrere dall'anno 2018, in relazione alle quali è stata prevista una contestuale riduzione del FFO.
Per i Corpi di polizia, vengono stanziati 50 mln di euro lordi per l'anno 2014 e 120 mln di euro lordi a decorrere dall'ano 2015, per assunzioni da effettuarsi dal 2014, in deroga ai vigenti limiti previsti per il turn over e, comunque, nel limite massimo del 55% del turn over dello sesso anno.
Viene inoltre previsto che le predette assunzioni, autorizzate con DPCM, possono essere riservate al personale in ferma prefissata di un anno delle forze armate.
I maggiori oneri relativi alle predette assunzioni producono i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

Anno	2014	2015	A DECORRERE DAL 2016
SNF	50	120	120
Fabbisogno e indebitamento	25,5	61,2	61,2

Importi in milioni di euro

Commi 12-16 - Le disposizioni in esame prevedono che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui all'articolo 23-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici, si applicano a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti e con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo. Vengono soggetti al limite retributivo di cui al citato articolo 23-ter anche gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ove previsti dai rispettivi ordinamenti.
Viene inoltre disposto che ai predetti fini siano computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico di uno o più organismi o amministrazioni, fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali.

In considerazione della impossibilità di individuare con esattezza l'entità dei destinatari delle norme descritte, in funzione dei limiti individuali previsti, i risparmi di spesa verranno quantificati a consuntivo. A tale riguardo, il **comma 15** prevede che le amministrazioni di cui all'articolo 23-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, versino le risorse rinvenienti dall'applicazione delle misure in esame al Fondo ammortamento dei titoli di Stato ai sensi del comma 4 del citato articolo 23-ter, e che le restanti amministrazioni acquisiscano i corrispondenti risparmi nei rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi.

Infine, il **comma 16** dispone che Le Regioni adeguino, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni in esame. Tale adeguamento costituisce adempimento necessario ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.213 ed integra le condizioni previste dalla relativa lettera i).

Comma 17 - La norma di interpretazione autentica si rende necessaria in relazione all'orientamento giurisprudenziale assunto dal Consiglio di Stato volto a riconoscere al personale richiamato in servizio nel giorno destinato al riposo settimanale la spettanza del compenso per lavoro straordinario anche per l'ordinaria prestazione lavorativa. La disposizione chiarisce che la retribuzione a titolo di straordinario è dovuta solo per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero, evitando in tal modo maggiori oneri di rilevante entità.

Comma 18 - Si rinvia a quanto precisato in ordine al comma 5, con riferimento agli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici.

Comma 19 - L'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è ridotta di un importo pari a 10 milioni di euro lordi per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro lordi a decorrere dall'anno 2015.

Gli effetti dei risparmi di spesa sui saldi di finanza pubblica sono indicati nella seguente tabella:

Anno	2014	2015	A DECORRERE DAL 2016
SNF	10	20	20
Fabbisogno e indebitamento	9	18	18

Importi in milioni di euro

Comma 20 - La disposizione intende ridurre dal 90 per cento al 50 per cento la percentuale rimborsabile delle spese di viaggio riferibili all'articolo 181, comma 2, del D.P.R. 18/67, con particolare riferimento alle spese sostenute dai familiari del personale in servizio all'estero.

Gli effetti di risparmio sui saldi di finanza pubblica sono indicati nella seguente tabella:

Anno	2014	2015	A DECORRERE DAL 2016
SNF	0,34	0,34	0,34
Fabbisogno e indebitamento	0,34	0,34	0,34

Importi in milioni di euro

Il **comma 21** prevede che, per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, il livello del finanziamento del SSN cui concorre lo Stato è ridotto complessivamente di 540 mln per l'anno 2015 e di 610 mln a decorrere dal 2016. Gli effetti sui saldi sono contenuti nella descrizione dei citati commi e sono riepilogabili nella seguente tabella:

SSN	2015	A decorrere dal 2016
IVC – Effetti sul SNF	140	210
Effetti sull'IN	80	120
Trattamento accessorio – Effetti sul SNF	400	400
Effetti sull'IN	220	220
Totale – Effetti sul SNF	**540**	**610**
Effetti sull'IN	**300**	**340**

Articolo 12
(Razionalizzazione della spesa previdenziale)

Comma 1 - La disposizione è diretta a prevedere per il triennio 2014-2016 una revisione dello schema di indicizzazione per tutti i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Rimane confermata la indicizzazione al 100% per le pensioni complessivamente fino a tre volte il trattamento minimo INPS.

Sulla base dei seguenti parametri e stime:

a) trattamento minimo INPS 2013: 6.440,6 euro annui (495,4 euro mensili). Pertanto:
- l'importo di 3 volte il trattamento minimo INPS risulta essere: 19.321,8 euro annui (1.486,3 euro mensili);
- l'importo di 4 volte il trattamento minimo INPS risulta essere: 25.762,4 euro annui (1.981,7 euro mensili);
- l'importo di 5 volte il trattamento minimo INPS risulta essere: 32.203 euro annui (2.477,2 euro mensili);
- l'importo di 6 volte il trattamento minimo INPS risulta essere: 38.643,5 euro annui (2.972,6 euro mensili);

b) normativa in materia di indicizzazione vigente prima dell'entrata in vigore della presente disposizione per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS:

Normativa vigente per le pensioni di importo complessivamente superiori a 3 volte il trattamento minimo: elasticità della rivalutazione ai prezzi per fasce di importo

Fasce di importo	2013	2014	Dal 2015
Fino a 3 volte il trattamento minimo	0%	100%	100%
Tra 3 volte e 5 volte il trattamento minimo	0%	90%	90%
Tra 5 volte e 6 volte il trattamento minimo	0%	75%	75%
Sopra 6 volte il trattamento minimo	0%	0%	75%

c) la disposizione in esame con riferimento alle pensioni di importo complessivamente superiore a tre volte il minimo prevede una revisione del meccanismo di indicizzazione nei seguenti termini:

Normativa proposta per le pensioni di importo complessivamente superiori a 3 volte il trattamento minimo:

Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, è riconosciuta:

- nella misura del 90 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
- nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
- nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, solo per l'anno 2014, non è riconosciuta per le fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo (per tali fasce di importo tale mancato riconoscimento è stato introdotto dal comma 236 dell'articolo 1, della legge n. 228/2012, ora assorbito dal complessivo ridisegno del sistema di rivalutazione automatica per il triennio 2014-2016)..

E' previsto il meccanismo di salvaguardia in corrispondenza di ogni limite superiore delle classi di importo considerate finalizzato far sì che in ogni caso che le pensioni superiori a tale limite non risultino inferiori, successivamente all'applicazione del nuovo schema di indicizzazione, al predetto limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante al medesimo.

Dal 2017 la disposizione nulla innova, riprendendo, quindi, vigore il meccanismo di indicizzazione per fasce sopra descritto.

d) monte pensioni complessivo (al netto di pensioni e assegni sociali) – sulla base delle previsioni contenute nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2013 – stima anno 2013: circa 250,8 mld di euro;
e) tasso di indicizzazione 2014-2016 in linea con quanto previsto Nota di aggiornamento DEF 2013
f) quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a tre volte trattamento minimo INPS: circa 59%, con un'elasticità media all'indicizzazione a legislazione vigente pari per il 2014 pari a circa 87,3%
g) quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a tre volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS: circa 18,3%;
h) quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a quattro volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS: circa 14,3%;

i) quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a cinque volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS: circa 8,3%;
j) quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a sei volte trattamento minimo INPS: circa 18%, di cui circa il 30% relativo alle fasce di importo superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS;
k) per il calcolo dell'effetto fiscale si è tenuto conto dell'aliquota marginale media per i soggetti in esame.

derivano i seguenti effetti finanziari di economia

	2014	2015	2016	2017
Minore spesa pensionistica (al lordo effetti fiscali)	580	1.380	2.160	2.146
Minore spesa pensionistica (al netto effetti fiscali)	380	904	1.415	1.407

valori in mln di euro

Commi 2 e 3 - La disposizione è diretta:

a) a incrementare di sei mesi (da sei a dodici mesi) il posticipo della prima scadenza utile per il riconoscimento dei trattamenti di fine servizio per limiti di età;
b) rimodulare i limiti annuali del riconoscimento dei trattamenti di fine servizio, prevedendo il riconoscimento dello stesso:
   — in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione è complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro (a normativa vigente, 90.000 euro);
   — in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione è complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro (a normativa vigente 150.000 euro). In tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;
   — in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione è complessivamente uguale o superiore a 100.000 euro, in tal caso il primo importo annuale è pari a 50.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 50.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.

La disposizione si applica con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2014.

Dalla disposizione, sulla base delle seguenti valutazioni:

a) inizialmente, per i primi due anni, la disposizione interessa sostanzialmente le cessazioni per limiti di età con numerosità contenute il primo anno, progressivamente crescenti. Dal terzo anno la disposizione interessa anche numerosità superiori tenuto anche conto del coinvolgimento, limitatamente alla disposizione che modifica i limiti degli importi

annuali da riconoscere, dei soggetti che accedono al pensionamento anticipato (soggetti al posticipo di 24 mesi della liquidazione dei trattamenti di fine servizio);

b) nel 2014 sono stimati interessati circa 7.500 soggetti (importo medio complessivo della prestazione da liquidare stimato attorno a 75.000 euro), per circa il 50% di questi si stima che il posticipo di 6 mesi comporti un'economia per tale anno per lo slittamento della corresponsione del trattamento all'anno successivo (non per tutti i soggetti potenzialmente interessati il posticipo di 6 mesi comporta economie in relazioni agli importi di spesa annui, in considerazione della circostanza che per una quota si registra uno spostamento infra anno della data di percezione del trattamento di fine servizio) nel mentre per la restante quota, per la quale la liquidazione del trattamento avviene entro l'anno operano comunque le misure relative ai nuovi limiti per i riconoscimenti annuali della prestazione;
c) nell'anno 2015 le economie indicate conseguono dalla numerosità interessata (stimabile in circa 16.000) sia dal posticipo di 6 mesi sia dalla corresponsione del trattamento con le nuove regole in materia di liquidazione con riferimento agli importi annualmente riconosciuti, a fronte dei maggiori oneri conseguenti da maggiori corresponsioni conseguenti dai soggetti di cui al punto b)
d) nell'anno 2016 alle economie indicate contribuisce significativamente il progressivo coinvolgimento aggiuntivo di coloro che hanno maturato nel 2014 i requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato accedendo al pensionamento in tale anno, interessati dalle nuove regole in materia di liquidazione con riferimento agli importi annualmente riconosciuti (stimabili in circa 25.000, crescenti successivamente)
e) si è tenuto conto, come per tutti gli anni di valutazione delle economie, degli effetti fiscali indotti;

derivano le seguenti economie:

Economie (in termini di indebitamento netto e saldo netto da finanziare)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Minore spesa per trattamenti di fine servizio (lordo effetti fiscali)	380	443	905	538	228	82	0
Minore spesa per trattamenti di fine servizio (netto effetti fiscali)	300	350	715	425	180	65	0

valori in mln di euro

Comma 4 - La disposizione prevede che per il triennio 2014-2016 i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino l'importo di 150.000 euro lordo annui, siano assoggettati ad un contributo di solidarietà destinato alle relative gestioni previdenziali pari al 5% della parte eccedente fino a 200.000 euro,

pari al 10% per la parte eccedente 200.000 euro e al 15% per la parte eccedente 250.000 euro a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie di appartenenza.
Dalla disposizione, sulla base dei seguenti dati e parametri:

- quota di spesa relativa alla fascia di trattamenti pensionistici interessati dalla disposizione: circa 200 mln di euro per la fascia superiore all'importo di 150.000 euro volte il trattamento minimo INPS;
- contributo: 5% per la fascia eccedente l'importo 150.000 euro, 10% per la fascia eccedente l'importo di 200.000 euro e 15% per la fascia eccedente l'importo di 250.000 euro;
- per il calcolo dell'effetto fiscale si è tenuto conto dell'aliquota media marginale per i soggetti in esame;

derivano le seguenti maggiori entrate:

Maggiori entrate (valori in mln di euro)

	2014	2015	2016	2017
Al lordo fisco	21	21	21	0
Al netto fisco	12	12	12	0

Comma 5 -La prospettata norma di interpretazione autentica si rende necessaria in quanto chiarisce la portata dell'ultimo periodo dell'art.1, comma 763, della legge n.296/2006, che, a completamento della riformulazione dell'art.3, comma 12, della legge n.335/95, fa salvi atti e deliberazioni adottati dagli Enti di cui al d.lgs. n.509/94 e al d.lgs. n.103/96 e approvati dai Ministeri vigilanti prima dell'entrata in vigore della medesima legge n.296
La genericità del concetto di "fatti salvi" ha infatti reso possibile, da parte del giudice della Cassazione, l'annullamento, per illegittimità, di talune delibere adottate dalle Casse in vigenza della disciplina antecedente alla legge n.296, imponendo l'applicazione del principio del pro-rata in fase di liquidazione delle prestazioni pensionistiche in favore dei ricorrenti.

Tali pronunce hanno provocato ovviamente un aggravio di oneri per le Casse, che potrebbe divenire viepiù vistoso, ai limiti della sostenibilità, laddove il contenzioso aumentasse di mole, inserendosi in un indirizzo giurisprudenziale che pare consolidarsi in senso sfavorevole alle Casse stesse.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo invero diretta ad evitare effetti negativi per la stessa finanza pubblica.

Titolo IV – Rapporti finanziari con gli enti territoriali

Articolo 13
(Patto di stabilità interno delle Regioni)

Commi da 1 a 5 Le disposizioni determinano, un miglioramento dell'indebitamento netto e del fabbisogno pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014 (di cui 700 milioni di euro a carico delle Regioni a statuto ordinario e 300 milioni di euro a carico delle Regioni a statuto speciale e Province autonome) e di 1.344 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 (di cui 941 milioni di euro a carico delle Regioni a statuto ordinario e 403 milioni di euro a carico delle Regioni a statuto speciale e Province autonome).

Comma 6 La disposizione che, a decorrere dal 2014, fa venir meno la deroga all'applicazione della sanzione in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo causato dalla spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale - rendendo più stringenti le regole del patto di stabilità interno delle regioni salvaguarda il perseguimento degli obiettivi riducendo il rischio che si determinino potenziali effetti negativi sui saldi di finanza pubblica. Per quanto sopra, non sono ascritti effetti espliciti sui saldi di finanza pubblica.

Comma 7- La disposizione avendo carattere ordinamentale, non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

Le norme di cui ai **commi 8 e 9** prevedono che le maggiori entrate erariali derivanti dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e dal decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 siano riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico. Sono rinviate ad apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze le modalità di individuazione del maggior gettito. Tale clausola consente di mantenere gli effetti positivi sul saldo netto da finanziare previsti per gli anni dal 2014 al 2018 originariamente derivanti dai decreti legge n. 138 del 2011 e n. 201 del 2011. (306 milioni per l'anno 2014, 1.026 milioni per l'anno 2015 e 836 milioni per gli anni 2016 e successivi).

Il comma 10 non determina un peggioramento dei saldi di finanza pubblica, in quanto le previste intese tra lo Stato e ciascuna autonomia speciale dovranno avere ad oggetto interventi **tali da garantire effetti finanziari positivi complessivamente pari a quelli assicurati dalle disposizioni relative alle riserve di cui ai commi 8 e 9.**

Comma 11 non determina effetti finanziari negativi, in quanto lo scambio di spazi finanziari tra le Autonomie speciali e le Regioni a statuto ordinario dovrà avvenire nel rispetto dei saldi di finanza pubblica come complessivamente determinati.

Commi da 12 a 15 comportano un miglioramento del saldo netto da finanziare per l'anno 2014 pari a 560 milioni di euro.

Commi da 16 a 17 comportano un miglioramento del saldo netto da finanziare per l'anno 2014 pari a 240 milioni di euro.

Comma 18, incidendo sul calcolo del limite di indebitamento regionale, non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

Art. 14
(Patto di stabilità interno degli Enti locali)

Comma 1 determina nel 2016 e nel 2017 un miglioramento dell'indebitamento netto e del fabbisogno per 344 milioni di euro, di cui 275 milioni di euro a carico dei comuni e 69 milioni a carico delle province.
Comma 4 determina, nel 2014, oneri sull'indebitamento netto e sul fabbisogno per 1.000 milioni di **euro.**
Comma 12 determina, nel 2014, oneri sull'indebitamento netto e sul fabbisogno per 500 milioni di euro.
Le disposizioni recate dai restanti commi, avendo carattere ordinamentale, non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica.

Art. 15
(Patto di stabilità interno per le società, le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali)

Gli effetti sull'indebitamento netto e sul fabbisogno non sono allo stato quantificabili.

Art. 16
(Ulteriori disposizioni in materia di finanza degli enti territoriali)

Il **comma 1** non determina effetti finanziari negativi, in quanto la facoltà attribuita al Governo di promuovere intese con le Province autonome di Trento e Bolzano sarà esercitata nel rispetto dei saldi di finanza pubblica e del correlato monitoraggio.

Titolo IV Disposizioni in materia di entrate

Articolo 17

(Disposizioni in materia di entrate tributarie)

Commi 1 - La proposta normativa introduce l'obbligo di apporre il visto di conformità alla dichiarazione dalla quale emerge un credito annuo di importo superiore a 15.000 euro, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241/97 (modello F24), per imposte dirette e sostitutive.

La disposizione si applica alle dichiarazioni presentate per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

L'art. 1, comma 7, del d.l. n. 78/2009, ha introdotto una misura analoga per i crediti IVA annuali superiori a 15.000 euro che ha determinato una forte riduzione delle fruizioni delle compensazione dall'anno 2010.

Ai fini della stima degli effetti positivi derivanti dalla nuova disposizione:

- sono state rilevate le percentuali di riduzione delle compensazioni di crediti IVA effettuate nel 2012 (ultima annualità disponibile), rispetto al 2009 (ultima annualità per la quale non era previsto l'obbligo di apporre il visto di conformità), per le fasce d'importo superiori a 15.000 euro;
- sono state stimate le compensazioni di crediti IRPEF, IRES ed IRAP per il corrente anno 2013, utilizzando i dati di consuntivo proiettati sull'intera annualità. Tali compensazioni sono state suddivise per fasce d'importo utilizzando la stessa distribuzione rilevata nel 2012;
- sono state applicate alle compensazioni dell'anno 2013 per le fasce d'importo superiori a 15.000 euro le suddette percentuali di riduzione.

Le elaborazioni effettuate secondo la metodologia sopra descritta hanno evidenziato, rispetto alla stima del 2013, minori compensazioni per complessivi 1,38 miliardi di euro circa, di cui 0,4 miliardi per crediti IRPEF, 0,8 miliardi per crediti IRES e 0,18 miliardi per crediti IRAP. La suddetta stima viene ridotta prudenzialmente ad un terzo (1,38 miliardi / 3 = 460 milioni di euro) in considerazione della eccezionalità del 2013, annualità caratterizzata da un aumento delle compensazioni anche per effetto della congiuntura economica negativa.

L'effetto positivo derivante dalla disposizione in esame, **pari a 460 milioni di euro su base annua dal 2014,** viene rilevato in termini di saldo netto da finanziare quale riduzione della dotazione del pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Mistero dell'economia e delle finanze e in termini fabbisogno e indebitamento netto quale maggiore entrata.

Commi 2 – 3 - La normativa in esame stabilisce che entro il 31 gennaio 2014 sono adottati provvedimenti normativi di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del TUIR al fine di assicurare maggiori entrate per l'anno 2014, e a decorrere dall'anno 2015.

Qualora entro la predetta data non siano adottati i suddetti provvedimenti la norma stabilisce la riduzione di un punto percentuale per l'anno 2013 e di due punti percentuali, a partire dal 2014, dell'aliquota di detrazione per oneri. La nuova aliquota di detrazione risulterà quindi pari al 18 per cento per l'anno 2013 e al 17 per cento a partire dall'anno 2014. La legislazione vigente fissa tale aliquota al 19 per cento.

Per stimare l'impatto sul gettito delle presente modifica normativa sono state effettuate elaborazioni mediante l'utilizzo del modello di microsimulazione IRPEF, basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2012, estrapolati all'anno di riferimento.

In base a tali elaborazioni si stimano i seguenti recuperi di gettito di competenza annua IRPEF e di addizionale regionale e comunale (conseguente all'imposizione su soggetti che con la normativa vigente risultano esenti da imposta):

	2013	dal 2014
IRPEF	+275,7	+552,6
Addizionale regionale	+4,3	+9,5
Addizionale comunale	+1,2	+2,6
Totale	**+281,2**	+564,7

milioni di euro

L'andamento finanziario risulta pertanto il seguente:

	2014	2015	2016
IRPEF	+482,5	+760,3	+552,6
Addizionale regionale	+4,3	+9,5	+9,5
Addizionale comunale	+1,6	+3,0	+2,6
Totale	**+488,4**	**+772,8**	**+564,7**

Milioni di euro

Commi da 2 a 6 - Le disposizioni sono finalizzate ad una razionalizzazione della spesa per i crediti d'imposta. In particolare, la norma agisce sulla fruizione dei crediti indicati nell'elenco allegato e, di conseguenza, anche sull'ammontare delle risorse disponibili in bilancio che in definitiva dovranno allinearsi alla fruizione effettiva. L'ammontare di tiraggio dei suddetti crediti è mediamente valutabile in circa 1,7 miliardi di euro annui, pertanto, una riduzione della percentuale di fruizione del 15% già consente di ottenere risparmi massimi per circa 250 milioni di euro su base annua.

Inoltre, al fine di procedere al riallineamento delle risorse stanziate in bilancio all'effettiva esigenza di cassa connessa con il livello di fruizione dei crediti nei prossimi anni si è ipotizzato, prudenzialmente, di operare una riduzione lineare degli stanziamenti iscritti in bilancio di 500 milioni per il 2014 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, parametrati ai risparmi ipotizzati in termini di indebitamento netto.
La riduzione operata sul Saldo Netto da Finanziare consente di mantenere un margine, calcolato sugli stanziamenti di bilancio rispetto alla previsione del tiraggio dei crediti, sufficiente a fronteggiare eventuali picchi di fruizione si dovessero verificare nei confronti delle stime effettuate.
Di seguito si riportano gli stanziamenti dei crediti d'imposta interessati dalla normativa di razionalizzazione, dai quale si evince che il complessivo importo delle risorse iscritte in bilancio

presenta un significativo differenziale rispetto al tiraggio effettivo stimato in ordine ai predetti crediti.

		Stanziamenti DLB (in Euro)		
Norma	Oggetto Credito	2014	2015	2016
Decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, articolo 39 (Articolo 42-bis D.P.R. n. 637/1972 - Articolo 6 legge n. 512/1982)	Credito per il pagamento di imposte mediante cessione di beni culturali e opere	887.742	839.409	841.325
Legge 24 dicembre 2012, n. 228 articolo 1, commi da 285 a 287	Credito d'imposta per l'erogazione di borse di studio a studenti universitari	10.000.000	0	0
Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, articolo 20; Decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, articolo1	Credito d'imposta agevolazioni titolari licenza taxi-noleggio con conducente	13.600.000	13.600.000	13.600.000
Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, articolo 2, comma 58; Decreto legislativo n. 26 del 2 febbraio 2007, articolo 6, comma 2; Decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, articolo 1, comma 4, ultimo periodo; Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, articolo 23, comma 50 quater, ultimo periodo; Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, articolo 15, comma 4	Credito d'imposta agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori.	1.697.700.000	1.697.700.000	1.697.700.000
Decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, articolo 1	Credito d'imposta per l'acquisto di veicoli alimentati a metano o GPL o a trazione elettrica o per l'installazione di impianti di alimentazione a metano e GPL	1.195.506	1.130.413	1.132.994
Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, articolo 20, comma 1	Credito d'imposta esercenti sale cinematografiche	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12	Credito d'imposta agevolazione sulle reti di teleriscaldamento	23.823.752	23.986.172	26.565.020
Decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, articolo 15, comma 1-bis; Legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 2, Legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 504	Crediti d'imposta fruiti dalle imprese armatrici per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare	14.847.856	14.039.425	14.074.474
Decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, articolo 7, comma 1	Credito d'imposta sui costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, articolo 11 bis, comma 1	Credito d'imposta per l'offerta on-line di opere dell'ingegno	10.000.000	5.000.000	0
Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, articolo 1	Credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università ovvero enti pubblici di ricerca	80.784.633	0	0
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 13	Credito d'imposta agevolazione nuove iniziative imprenditoriali	1.018.520	963.064	965.263

Legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 5; Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 24, comma 13	Credito d'imposta a favore delle PMI per la ricerca scientifica	45.287.573	43.439.486	43.538.769
Legge 7 marzo 2001, n. 62, articolo 8	Credito d'imposta in favore di imprese produttrici prodotti editoriali	17.082.047	16.151.970	16.188.841
Decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, articolo 11; Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 272, comma 1075, comma 1088	Credito d'imposta per investimenti in agricoltura	72.124.640	68.197.622	68.353.301
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 60	Credito d'imposta per investimenti in agricoltura	1.912.970	1.808.812	1.812.941
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 271	Credito d'imposta settore agricolo aree svantaggiate - credito d'imposta sugli acquisti di beni strumentali.	658.705.765	0	0
Legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 56	Crediti d'imposta per le imprese artigiane nel mezzogiorno	4.662.242	4.408.393	4.417.456
	TOTALI	**2.660.133.246**	**1.897.764.766**	**1.895.690.384**

La norma, poi, introduce una apposita clausola di monitoraggio e salvaguardia a partire dal 2014 dell'effettivo tiraggio dei crediti di imposta, in modo da evitare che la norma non produca gli effetti stimati attraverso ulteriori meccanismi di correzione. Il monitoraggio consentirà inoltre di modulare in corso d'anno gli stanziamenti di bilancio allineandoli alla fruizione effettiva.

Comma 7 - La proposta in oggetto prevede l'aumento allo 2 per mille dell'imposta di bollo su conto titoli, attualmente prevista pari allo 1,5 per mille.

Per stimare gli effetti di gettito della proposta, si sono confrontati, utilizzando i dati di Magister (imposta di bollo - deleghe F23 per le attività finanziarie e assicurative), l'ammontare dell'imposta del 2013 (stimata all'intero anno) rispetto agli introiti dell'anno precedente e ne è emerso un incremento di gettito pari a circa 1.500 milioni euro.

Pertanto, ipotizzando un andamento analogo, si ritiene che l'aumento allo 0,2% possa apportare un incremento di gettito dell'ordine di **527 milioni di euro** annui di competenza, a partire dal 2014.

Il profilo di cassa, con un acconto del 95%, sarà il seguente:

		2014	2015	2016	2017
Anno di riferimento	2014	439,2	87,8		
acconto	2015	500,7	- 500,7		
saldo	2015		439,2	87,8	
acconto	2016		500,7	- 500,7	
saldo	2016			439,2	87,8
acconto	2017			500,7	- 500,7
saldo	2017				439,2
acconto	2018				500,7
	Totale	939,8	527,0	527,0	527,0

Milioni di euro

Art. 18
(Altre disposizioni in materia di entrata)

Commi 1 – 4 -La disposizione, al fine di contrastare l'erogazione di rimborsi indebiti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da parte dei sostituti d'imposta nell'ambito dell'assistenza fiscale nonché di quelli di cui all'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, stabilisce che l'Agenzia delle entrate, effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.

Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari.

Comma 5 -La proposta in esame prevede la proroga del contributo di solidarietà pari al 3% sulla parte eccedente il reddito complessivo di 300.000 euro, introdotto dal Dl n. 138/2011, per gli anni 2014, 2015 e 2016. Tale contributo è deducibile ai fini Irpef e delle addizionali locali.

La stima è stata effettuata mediante apposite elaborazioni tramite il modello di microsimulazione IRPEF basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2012. I redditi, ad esclusione delle rendite su base catastale, sono stati estrapolati all'anno 2013. Ai fini della stima sono state escluse le tipologie di redditi soggette al contributo di perequazione sulle pensioni.

In base a tali elaborazioni, risulta un ammontare annuo del contributo di solidarietà in oggetto pari a +275,4 milioni di euro. Considerata la deducibilità ai fini Irpef di tale contributo, si stima una variazione di gettito IRPEF, di competenza annua, pari a -118,4 milioni di euro. La variazione di gettito delle addizionali regionale e comunale è, rispettivamente, pari a -5 e -1,4 milioni di euro.

Gli effetti finanziari complessivi risultano i seguenti (in milioni di euro):

	2014	2015	2016	2017	2018
Contributo di solidarietà	0	+275,4	+275,4	+275,4	0
IRPEF	0	-207,3	-118,4	-118,4	+88,9
Addizionale regionale	0	-5,0	-5,0	-5,0	0
Addizionale comunale	0	-1,8	-1,4	-1,4	+0,4
Totale	0	+61,3	+150,6	+150,6	+89,3

Commi da 6 a 11 - La disposizione in esame prevede l'introduzione della disciplina dell'imposta di bollo forfettaria sulle istanze trasmesse in via telematica e sugli atti e i provvedimenti rilasciati tramite i medesimi canali.

Al riguardo, si evidenzia la norma in oggetto comporta effetti di trascurabile entità.

Commi dal 15 al 20 - ESAME DI AVVOCATO

Si propone come possibile misura di razionalizzazione e riorganizzazione della spesa l'introduzione di un contributo obbligatorio per la partecipazione all'esame di abilitazione forense pari ad euro 50,00 che si aggiungerebbe alla tassa attualmente prevista, di modesta entità, fissata in euro 12,91

(D.P.C.M 21 dicembre 1990), da riassegnare al capitolo di spesa dell'amministrazione della giustizia sul quale gravano le spese per l'organizzazione dell'esame.

Tra l'altro per l'ammissione ad altri esami di stato (vedi commercialisti, architetti, geometri, ecc.) la tassa richiesta dagli atenei per il finanziamento degli stessi è di circa 300,00 euro.

Giova utile evidenziare che a decorrere dall'anno 2014 questa amministrazione non potrà più disporre delle risorse derivanti dalla riassegnazione dei versamenti, prevista ai sensi della legge 132/97 (circa 2 milioni), utilizzate in larga parte per coprire la spesa relativa agli esami di avvocato (sul cap. 1250/10).

Pertanto, nel caso in cui non venissero integrate le risorse sul predetto capitolo (che presenta uno stanziamento iniziale assolutamente insufficiente), non potrà essere garantito il regolare svolgimento dell'esame di abilitazione forense previsto da norme di legge.

Considerato che le domande presentate in occasione degli ultimi esame sono state mediamente pari a circa 37.000, l'introduzione del contributo previsto consentirebbe quantomeno la parziale copertura dei costi correlati allo svolgimento dell'esame, ammontanti complessivamente a quasi 3 milioni di euro all'anno.

Il nuovo gettito infatti ammonterebbe a circa 1.850.000,00 di euro.

- Euro 50,00 X 37.000 = Euro 1.850.000,00

Le norme prevedono altresì di fissare un contributo di euro 75,00 a carico degli aspiranti cassazionisti.

Considerato che le domande presentate in occasione degli ultimi esami sono state mediamente pari a 100, il nuovo gettito ammonterebbe a circa 7.500,00 euro.

- Euro 75,00 X 100 = Euro 7.500,00

CONCORSO DI NOTAIO

Per le stesse ragioni illustrate al punto precedente in materia di esami di avvocato, si auspica un analogo intervento che, attraverso la modifica normativa alla legge 25 maggio 1970, n. 358, consentirebbe a questa amministrazione il reperimento delle risorse necessarie a garantire il regolare funzionamento dell'esame per notaio, attraverso l'aumento del contributo per la partecipazione alle prove concorsuali, attualmente di modestissima entità. Le spese complessive sostenute da questa amministrazione ammontano a circa 470.000,00 euro per ciascun concorso (940.000 euro per due concorsi).

Considerando un numero medio di domande pari a 5.500 per ciascuna delle due tornata concorsuali annue e il nuovo contributo di euro 50,00, il nuovo introito da riassegnare al Ministero della giustizia – Dipartimento per gli Affari di giustizia, è pari a ad euro 550.000,00 in ragione d'anno.

- Euro 50,00 X 5.500 X 2 = Euro 550.000,00

CONCORSO PER MAGISTRATO ORDINARIO

Si prevede altresì di introdurre un contributo obbligatorio di euro 50,00, quale partecipazione alle spese del concorso per l'accesso in magistratura ordinaria

A fronte di un numero medio di domande di partecipazione pari a n. 25.000, si prevede di introitare un gettito annuo quantificabile in circa 1.250.000 euro, da destinare a parziale copertura delle ingenti spese sostenute dall'amministrazione giudiziaria per l'organizzazione annuale del concorso per magistrato ordinario. Dai dati comunicati dai competenti uffici del Dipartimento organizzazione giudiziaria di questo Dicastero, si rileva una spesa complessiva ammontante a circa 2 milioni di euro per ciascuna tornata concorsuale.

- Euro 50,00 X 25.000 = Euro 1.250.000,00

Commi 21 e 22 - si rimanda alla relazione all'articolo 9, comma 16.

Commi 23 – 24 - La disposizione prevede il ripristino dell'agevolazione per la piccola proprietà contadina e l'innalzamento dal 9% al 12% dell'aliquota di registro per i trasferimenti di terreni ai soggetti non imprenditori agricoli, tenuto conto anche del combinato disposto dall'applicazione del Dl n. 23/11, e dall'introducendo Dl n. 104/13.

Da selezioni effettuate sull'ultima annualità (anno di registrazione 2012) riguardo la compravendita di terreni agricoli, risultano registrati circa 17.600 trasferimenti di terreni agricoli agevolati per l'arrotondamento della proprietà contadina, con un valore dichiarato pari a 1.600 milioni di euro.

In assenza dell'agevolazione in esame, tali trasferimenti sarebbero assoggettati, dal 2014, ad imposta di registro del 9%, con un minimo di 1.000 euro a contribuente, più ipotecaria e catastale fisse a 50 euro l'una, per un gettito, calcolato sul valore dichiarato di 1.600 milioni, di **149 milioni di euro**.

La reintroduzione delle agevolazioni, con l'applicazione di un'imposta catastale all'1% e le imposte di registro e ipotecarie fisse di 200 € ciascuna, produrrebbe un gettito di circa **24 milioni di euro**. Quindi, per il 2014, si produrrebbe una perdita di gettito potenziale, di competenza e di cassa, pari a:

149 milioni – 24 milioni = 125 milioni di euro

Considerando, però, che la norma è rivolta ai soli coltivatori iscritti alle relative gestioni previdenziali ed assistenziali e che questi sono stati stimati essere circa un quarto del totale dei coltivatori (fonte: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali), la perdita effettiva risulta essere dell'ordine di circa **31 milioni di euro** su base annua.

Infine, la disposizione stabilisce per i trasferimenti di terreni ai soggetti non imprenditori agricoli l'innalzamento dell'aliquota dell'imposta di registro dal 9% al 12%, con soglia minima a 1000 euro, più ipotecaria e catastale in misura fissa a euro 50 cadauna.

Da elaborazioni puntuali sui dati relativi ai soggetti interessati, si stima un effetto positivo di gettito di circa **31 milioni di euro** su base annua.

Titolo VI Riforma della tassazione immobiliare

Articoli da 19 a 24

(Riforma della tassazione immobiliare)

Relazione tecnica

(Disciplina della componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni - TASI)

E' istituita la TASI, componente del TRISE (Tributo sui servizi comunali), a fronte della copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati - ivi compresa l'abitazione principale di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e gli immobili indicati nell'ultimo periodo dello stesso comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 - di aree scoperte, comprese quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Sono escluse dalla TASI, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, ma i comuni possono stabilire, in alternativa, che la base imponibile sia costituita dalla superficie determinata per la TARI.

Ai fini della stima degli effetti finanziari a partire dalla banca dati catastale 2010 si sono considerati tutti i fabbricati, separatamente per persone fisiche e soggetti diversi (escluse le proprietà di comuni), e si è calcolata la base imponibile IMU. In via prudenziale, sono stati operati abbattimenti per tener conto di cause di esclusione dall'imposta non quantificabili in modo deterministico sulla base delle informazioni contenute nella banca dati (principalmente, la condizione di suscettibilità dell'immobile di produrre rifiuti urbani riconosciuta per la TARI) e per considerare possibili anomalie presenti nella banca dati catastale non individuabili puntualmente.

Applicando alla suddetta base imponibile l'aliquota dell'1 per mille, si stima un gettito annuo TASI di circa **3.641 milioni di euro**.

La stima della TASI sulle aree edificabili è stata condotta a partire dal gettito IMU 2012 per la medesima fattispecie ad aliquota base pari al 7,6 per mille: ne risulta un importo di circa **123 milioni di euro**.

La norma produce effetti finanziari per i comuni di circa **3.764 milioni di euro su base annua a partire dal 2014**, come risulta dalla tabella seguente:

	2014 e succ.
TASI	+ 3.764

Milioni di euro

La disposizione in esame prevede l'abrogazione dell'IMU sugli immobili adibiti ad abitazioni principale (non appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze.

L'abrogazione riguarda anche:

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.".

La stima degli effetti della norma in esame è stata condotta utilizzando i dati risultanti dalla valutazione del gettito standard IMU per il 2012 relativamente alla abitazione principale, che risulta pari a circa 3.383 milioni di euro: al netto del gettito derivante dalle abitazioni appartenenti alle categorie A1, A8 e A9, quantificabile in circa 52,6 milioni di euro, l'ammontare dell'IMU per abitazione principale abolita è pari a circa 3.331 milioni di euro.

L'articolo 13 comma 10 del Decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201 dispone che "Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400."

Come conseguenza, a partire dal 2014 il gettito IMU passerebbe da 3.331 milioni di euro (gettito standard 2012) a **3.731** milioni di euro, in quanto viene meno l'ulteriore detrazione per figli, quantificata in circa 400 milioni di euro.

La norma proposta dispone inoltre che "L'imposta municipale propria non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari". La stima della perdita di gettito relativa è effettuata a partire dai versamenti effettuati dai soggetti in questione (individuati sulla base della natura giuridica) per l'anno 2012 con indicazione della detrazione per abitazione principale, stimabili in circa 12 milioni di euro. Sulla base di tale importo, la stima del minor gettito IMU risulta di circa **4 milioni di euro.**

La norma propone inoltre l'abolizione dell'IMU per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, stimabili in 40.000 unità: stimando l'importo medio relativo ai versamenti per abitazione principali a partire dal 2014 in 247 euro, l'ulteriore perdita di gettito derivante dalla suddetta disposizione risulta di circa **10 milioni di euro.**

La norma propone anche l'abolizione dell'IMU per "un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché

dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica", stimabili in 22.000 unità: considerando l'importo medio di 247 euro, si stima una ulteriore perdita di gettito pari a circa **5 milioni di euro.**

Per la quantificazione dell'ulteriore perdita di gettito derivante dall'abolizione dell'IMU per l'abitazione assegnata al coniuge separato o divorziato, si è considerato che le famiglie nel 2010 secondo ISTAT sono 25.175.793; il tasso di separazione è di 283 ogni 100.000 coniugati e in generale la casa viene assegnata al coniuge nel 78,5% dei casi: si raggiunge quindi una stima di circa 56.000 abitazioni assegnate al coniuge. Considerando l'importo medio di 247 euro, si stima una ulteriore perdita di gettito pari a circa **14 milioni di euro.**

La norma proposta produce quindi effetti negativi sul gettito dei comuni per un importo complessivo di circa **3.764 milioni di euro** dal 2014:

	2014 e succ.
IMU	- 3.764

Milioni di euro

Le misure proposte comportano gli effetti finanziari complessivi riportati nella seguente tabella:

	Effetti finanziari dal 2014
Abolizione IMU :	**-3.764**
IMU su abitazione principale 2012 *(escluso A1-A8-A9 = 52,6)*	-3.331
Detrazione figli	-400
Abitazioni principali assegnate da Cooperative a proprietà indivisa	-4
Alloggi sociali	-10
Abitazioni di dipendenti del comparto sicurezza trasferiti	-5
Abitazione assegnata al coniuge	-14
Totale minori introiti per i comuni (A)	**-3.764**
Rimodulazione aliquota standard della TASI - fabbricati (1 per mille)	3.641
Rimodulazione aliquota standard della TASI - aree edificabili (1 per mille)	123
Totale maggiori introiti per i comuni (B)	**+3.764**
Effetto netto (C) = (A)-(B)	**0**

Milioni di euro

Con l'istituzione del TRISE, all'articolo 22, comma 22, viene, inoltre, soppresso il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del decreto legge n.201/2011;

nonché la maggiorazione alla tariffa della TARES, disciplinata dal comma 13 del medesimo articolo 14, destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili dei comuni.

La soppressione della maggiorazione TARES servizi indivisibili è del tutto neutrale per i bilanci comunali, in quanto, secondo il previgente sistema, a fronte del maggior gettito i comuni beneficiavano di minori risorse a valere sul Fondo di solidarietà comunale in corrispondente misura. Tant'è che, a fronte della scelta operata nel 2013 dal Legislatore di riservare direttamente allo Stato tale cespite, per i territori delle Regioni a statuto ordinario e in quelli delle regioni Siciliana e Sardegna è stato previsto un reintegro del Fondo di solidarietà comunale di 943 milioni di euro (maggior gettito afferente ai predetti territori). Di contro, sempre sulla base del previgente sistema, la predetta maggiorazione TARES servizi indivisibili determinava un effetto finanziario positivo per il bilancio dello Stato, stimato complessivamente in 1 miliardo di euro (la restante quota, di 57 milioni di euro, imputabile alle altre Autonomie speciali per le quali il maggior gettito veniva recuperato attraverso maggiori accantonamenti in misura corrispondente).

Con l'integrale soppressione dell'articolo 14 del decreto legge n. 201/2011, vengono meno sia la maggiorazione TARES in questione, sia il recupero allo Stato, nei confronti dei comuni, del conseguente maggior gettito venuto meno. Pertanto, resta confermata la neutralità finanziaria dell'operazione per i bilanci comunali, assicurata dal reintegro del taglio a suo tempo operato a valere sulle risorse di spettanza dei comuni per gli anni 2014 e successivi, nell'assunzione che gli stessi enti avrebbero assorbito tale taglio con il gettito loro derivante dalla maggiorazione TARES servizi indivisibili. Viene meno, invece, il recupero al bilancio dello Stato della somma di 1 miliardo di euro, con corrispondenti effetti finanziari negativi.

Le disposizioni contenute nell'articolo 24 sono mirate a confermare a regime la disciplina di alimentazione e riparto del Fondo di solidarietà comunale, precedentemente prevista per i soli anni 2013 e 2014, come introdotta dal comma 380 dell'articolo 1 della L.228/2012 (legge di stabilità per il 2013).

In termini finanziari, viene determinato l'ammontare annuale del Fondo di solidarietà comunale a decorrere dall'anno 2014, nei termini che seguono.

Per l'anno 2014, le risorse del Fondo sono determinate in euro **6.647.114.923**. Rispetto alle risorse già disponibili a legislazione vigente, l'importo del predetto fondo è integrato, a favore dei comuni, come evidenziato in precedenza, per 943 milioni di euro con risorse a carico del bilancio dello Stato, per il minore taglio conseguente alla soppressione della maggiorazione TARES, e per ulteriori 572 milioni di euro con l'incremento della quota di finanziamento a valere sul gettito IMU di spettanza comunale che viene confermata, con la presente disposizione, per un importo complessivo di 4.717,9 milioni di euro a regime.

Per gli anni 2015 e seguenti, le risorse del Fondo di solidarietà sono determinate in euro **6.547.114.923** e sono assicurate per 4.717,9 milioni dalla predetta quota di gettito IMU di spettanza comunale, per 943 milioni con risorse a carico del bilancio dello Stato per il minor taglio della maggiorazione TARES e per ulteriori 886 milioni a carico del bilancio dello Stato.

	2014
Fondo di solidarietà comunale	**6.647.114.923**
Incremento quota a carico dei comuni	572.000.000
Minor taglio maggiorazione TARES	943.000.000
Risorse di bilancio a leg. vigente	5.132.114.923
	2015 e succ.
Fondo di solidarietà comunale	**6.547.114.923**
Quota a carico dei comuni	4.717.900.000
Minor taglio maggiorazione TARES	943.000.000
Risorse da bilancio Stato	886.214.923

Importi in euro

La conferma a regime del quadro finanziario conseguente all'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011, unitamente a quelle recate dal comma 380 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2013, come modificate dalla presente legge, determina i seguenti effetti finanziari positivi per il bilancio dello Stato:

- riserva allo Stato della quota di gettito IMU sugli immobili classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota base, per 4.666 milioni di euro per il 2015 e successivi;
- soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio per 1.836 milioni di euro nel 2015 e 1.889 milioni dal 2016;
- soppressione della compartecipazione comunale all'IVA per 3.024 milioni a decorrere dal 2015;
- soppressione dei trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e della regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012, per 779 milioni dal 2015;
- versamento al bilancio dello Stato della quota di gettito IMU di spettanza comunale per il finanziamento del Fondo di solidarietà comunale per 4.717,9 milioni di euro annui.

Di contro, la disposizione in esame, al fine di garantire la neutralità finanziaria dell'operazione di conferma delle misure del citato comma 380 per i bilanci comunali, determina effetti negativi per il bilancio dello Stato per 1.829 milioni per gli anni 2015 e successivi, di cui 943 milioni ogni anno per effetto, come già evidenziato, della necessità di ristoro ai comuni del taglio di risorse connesso alla maggiorazione TARES, soppressa con la presente legge.

Nei confronti dei comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, si applicano le disposizioni del comma 17 dell'articolo 13 decreto legge n.201/2011, nonché quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 23.

In particolare, tenuto conto della conferma a regime del disposto di cui al comma 17 dell'articolo 13 decreto legge n.201/2011, la disposizione di cui al citato **comma 2** è finalizzata ad assicurare la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato e per quelli dei comuni ricadenti nei territori delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, disponendo che il minor gettito IMU da abitazione principale nei predetti territori non può essere ristorato ai comuni interessati sia attraverso un minor accantonamento che con l'attribuzione del gettito TASI ad aliquota standard. In altri termini, in assenza del comma 2 in

esame, i comuni delle citate Autonomie speciali beneficerebbero, diversamente da tutti gli altri comuni, sia di un ristoro a carico del bilancio statale tramite minori accantonamenti, che di maggiori entrate derivanti dal maggior gettito TASI ad aliquota standard.

Effetti finanziari positivi	**2015 e succ.**
Riserva erariale IMU immobili gruppo catastale D	+ 4.666,0
Versamento IMU comunale	+ 4.717,9
Soppressione Fondo sperimentale di riequilibrio	- 1.836,0
Soppressione Compartecipazione comunale IVA	- 3.024,0
Soppressione Trasferimenti fiscalizzabili Sicilia e Sardegna	- 779,0
Maggiori accantonamenti (FVG-Tn-Bz-VdA)	+ 328,3
Effetti finanziari negativi	**2015 e succ.**
Fondo di solidarietà comunale - risorse erariali	+ 1.829,2
di cui per integrazione minore taglio maggiorazione TARES	+ 943
Fondo di solidarietà comunale - risorse comunali	+ 4.717,9
Minori accantonamenti (FVG-Tn-Bz-VdA) per maggiorazione TARES	- 57

Milioni di euro

Art. 23, commi 5 – 6 - La disposizione normativa in esame prevede ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito degli esercenti arti e professioni la deducibilità del *20* per cento dell'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali, per destinazione e per natura, a partire dal periodo d'imposta 2013 e che ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d'imposta non si tiene conto della disposizione in parola;permane la indeducibilità ai fini IRAP.

La stima degli effetti di gettito è stata realizzata utilizzando:

- i dati dichiarati in Unico 2012 da parte delle società di capitali, società di persone, enti non commerciali e persone fisiche dichiaranti reddito d'impresa o redditi derivanti dall'esercizio di arti o professioni, individuando il reddito/perdita di specie per ogni singola società/ente;
- i dati ricavati dai versamenti mediante modello F24, in particolare il dato relativo alla IMU 2013 pagata (1° rata) relativamente agli immobili di categoria catastale 'D' , in base al quale è stata stimata la IMU 2013 complessivamente dovuta, pari a circa *4,56* miliardi di euro (statale + incremento comunale);
- i dati relativi alla rendita catastale per tipologia di immobile e per titolare (persone giuridica o persona fisica).

Pertanto il dato relativo all'IMU sugli immobili strumentali categoria catastale 'D' è preciso; per quanto concerne, invece, gli altri immobili strumentali, in mancanza di espressa indicazione mediante codici tributo di versamento si è fatto riferimento, per una *proxy*, ai dati catastali.

In particolare, sono state considerate alcune categorie catastali di immobili ritenute maggiormente rappresentative degli immobili strumentali, senza peraltro avere evidenza dell'effettivo utilizzo quale immobile strumentale da parte del proprietario (strumentale per natura ovvero per destinazione).

Nello specifico, sono state considerate le categorie catastali A10, B08, C01, C02 (per i soli titolari persone giuridiche, per escludere le cantine delle persone fisiche), C03, C04 e C05: per ciascuna categoria è stata stimata la IMU massima teorica, sulla base della rendita catastale, del rispettivo moltiplicatore e della aliquota.

Effettuando una simulazione in capo a ciascun soggetto, dall'incrocio dei dati di gettito IMU 2013 con i redditi di specie ricavati dalle dichiarazioni è emersa una perdita di gettito di competenza annua di circa 164,6 milioni di euro per i contribuenti abbinati: sull'universo di contribuenti la perdita di gettito stimata dalla deduzione al 20% della IMU sui fabbricati strumentali categoria catastale 'D' è di circa *182* milioni di euro.

A questa perdita occorre aggiungere quella relativa agli altri immobili strumentali: dai dati catastali risulta una IMU potenziale di circa 1,38 miliardi di euro da parte delle persone fisiche e di circa 1,25 miliardi di euro da parte delle persone giuridiche.

La perdita di gettito stimata, utilizzando la capienza della IMU potenzialmente deducibile nel reddito di specie e le aliquote effettive emerse con riferimento alla simulazione microeconomica effettuata sui versamenti IMU 2013 categoria catastale 'D', è di circa *42* milioni di euro per le persone fisiche e di circa *51* milioni di euro per le persone giuridiche.

Nel complesso, la disposizione in esame è suscettibile di generare una perdita di gettito, per l'Erario, di competenza annua a partire dal 2014 stimata in circa **274** milioni di euro, di cui circa *84* milioni di euro ai fini IRPEF.

Di seguito il dettaglio di cassa tenuto conto altresì dell'andamento delle addizionali IRPEF:

	2014	**2015**	**2016**
IRPEF statale	*-136,0*	*-77,7*	*-77,7*
Addiz. Regionale	*-4,9*	*-4,9*	*-4,9*
Addiz. Comunale	*-2,1*	*-1,6*	*-1,6*
IRES	*-332,7*	*-190,1*	*-190,1*
TOTALE	**-475,7**	**-274,3**	**-274,3**

Milioni di euro

Art. 23, commi 7 – 8 - La normativa vigente prevede l'esenzione dall'IRPEF degli immobili non locati, soggetti ad IMU.

La disposizione in esame introduce, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, la tassazione al 50% ai fini IRPEF dei redditi degli immobili non locati ad uso abitativo ubicati nello stesso comune di residenza.

Ai fini della stima sono state effettuate elaborazioni sulla banca dati contenente le informazioni integrate degli archivi catastali e delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2011, prendendo in considerazione gli immobili ad uso abitativo che risultano non locati e che risultano ubicati nello stesso comune nel quale si trova l'abitazione principale del soggetto dichiarante.

Per le abitazioni tenute a disposizione (utilizzo "2" delle dichiarazioni dei redditi) è stata stimata la tassazione sulla base della rendita catastale rivalutata del 5%, aumentata di un terzo e rapportata alla quota di possesso di detta unità immobiliare. Per quel che concerne gli altri immobili diversi dall'abitazione principale e non locati, il reddito imponibile è stato posto pari alla rendita catastale, rivalutata del 5%, rapportata alla quota di possesso.
In base alle citate elaborazioni, considerando la percentuale di inclusione nel reddito complessivo disposta dalla norma, si stima una maggiore base imponibile ai fini IRPEF di circa 931,4 milioni di euro. Applicando un'aliquota marginale media pari al 30%, si stima un recupero di gettito IRPEF di competenza annua di circa +279,4 milioni di euro. Si stima, inoltre, un recupero di gettito di competenza annua di addizionale regionale e comunale pari rispettivamente a +13,9 e +4,1 milioni di euro.

Nella tabella seguente sono riportati i relativi effetti finanziari:

	2014	2015	2016
IRPEF	+488,9	+279,4	+279,4
Addizionale regionale	+13,9	+13,9	+13,9
Addizionale comunale	+5,3	+4,1	+4,1
Totale	**+508,1**	**+297,4**	**+297,4**

Milioni di euro

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

ALLEGATI

ALLEGATO N. 1. – STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITA' (TABELLA C) E VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO TRIENNALE 2014-2016 A LEGISLAZIONE VIGENTE (ART. 11, COMMA 3, LETTERA D, DELLA LEGGE N.196 DEL 2009)

ALLEGATO N. 2. – IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI (CRONOLOGICO) (TABELLA E)

ALLEGATO N. 3 - EFFETTI FINANZIARI, SUL BILANCIO DELLO STATO, DELL'ARTICOLATO DEL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA' 2014

ALLEGATO N. 4 – QUADRO DI SINTESI DELLE PREVISIONI PER L'ANNO 2014 A RAFFRONTO CON QUELLE ASSESTATE 2013

ALLEGATO N. 1

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITA' (TABELLA C) E VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO TRIENNALE 2014-2016 A LEGISLAZIONE VIGENTE (ART. 11, COMMA 3, LETTERA D, DELLA LEGGE N.196 DEL 2009)

ALLEGATO N.1

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITA' (TABELLA C)

(migliaia di euro)

Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014			2015			2016		
		LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri										
Presidenza del Consiglio dei Ministri										
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE										
LEGGE N. 230 Del 1998; NUOVE NORME IN MATERIA DI OBIEZIONE DI COSCIENZA.										
- ART. 19: FONDO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE										
(21.3 - CAP. 2185)	cp	85.277	20.000	105.277	73.350	-	73.350	73.519	-	73.519
	cs	85.277	20.000	105.277	73.350	-	73.350	73.519	-	73.519
DECRETO LEGISLATIVO N. 303 Del 1999: ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997										
(21.3 - CAP. 2115)	cp	41.126	-	41.126	38.956	-	38.956	39.048	-	39.048
	cs	41.126	-	41.126	38.956	-	38.956	39.048	-	39.048
TOTALE MISSIONE	cp	126.403	20.000	146.403	112.306	-	112.306	112.567	-	112.567
	cs	126.403	20.000	146.403	112.306	-	112.306	112.567	-	112.567
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali										
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale										
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE										
LEGGE N. 38 Del 2001: NORME A TUTELA DELLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA										
- ART. 16 COMMA 2: CONTRIBUTO ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA-GIULIA.										
(2.3 - CAP. 7513/P)	cp	5.571	-	5.571	5.093	-	5.093	5.104	-	5.104
	cs	5.571	-	5.571	5.093	-	5.093	5.104	-	5.104
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria										
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE										
DECRETO LEGISLATIVO N. 56 Del 2000: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE A NORMA DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 13 MAGGIO 1999, N.133.										
- ART. 13 COMMA 3: ATTRIBUZIONE GETTITO IRAP REGIONI A STATUTO ORDINARIO										
(2.4 - CAP. 2701)	cp	-	2.560.000	2.560.000	-	-	-	-	-	-
	cs	-	2.560.000	2.560.000	-	-	-	-	-	-

seque: Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014			2015			2016		
		LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
Rapporti finanziari con Enti territoriali										
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE										
LEGGE N. 353 Del 2000: LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI										
(2.5 - CAP. 2820)	cp	1.422	-	1.422	1.297	-	1.297	1.307	-	1.307
	cs	1.422	-	1.422	1.297	-	1.297	1.307	-	1.307
TOTALE MISSIONE	cp	6.993	2.560.000	2.566.993	6.390	-	6.390	6.411	-	6.411
	cs	6.993	2.560.000	2.566.993	6.390	-	6.390	6.411	-	6.411
L'Italia in Europa e nel mondo										
Cooperazione allo sviluppo										
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI										
LEGGE N. 7 Del 1981: E LEGGE N. 49 DEL 1987, STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AIUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO.										
(1.2 - CAPP. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184)	cp	110.818	60.000	170.818	104.297	60.000	164.297	104.533	60.000	164.533
	cs	110.818	60.000	170.818	104.297	60.000	164.297	104.533	60.000	164.533
LEGGE N. 49 Del 1987: NUOVA DISCIPLINA DELLA COOPERAZIONE DELL'ITALIA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO										
(1.2 - CAPP. 7168, 7169)	cp	350	-	350	334	-	334	334	-	334
	cs	350	-	350	334	-	334	334	-	334
Cooperazione economica e relazioni internazionali										
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI										
LEGGE N. 794 Del 1966: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO-AMERICANO, FIRMATA A ROMA IL I GIUGNO 1966										
(1.3 - CAP. 3751)	cp	1.993	-	1.993	1.896	-	1.896	1.900	-	1.900
	cs	1.993	-	1.993	1.896	-	1.896	1.900	-	1.900
Promozione della pace e sicurezza internazionale										
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI										
LEGGE N. 140 Del 1980: PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FONDO EUROPEO PER LA GIOVENTU'										
(1.4 - CAP. 3399)	cp	236	-	236	225	-	225	225	-	225
	cs	236	-	236	225	-	225	225	-	225

segue: Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014			2015			2016		
		LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
Integrazione europea										
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI										
LEGGE N. 960 Del 1982: RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 14 MARZO 1977, N.73, CONCERNENTE LA RATIFICA DEGLI ACCORDI DI OSIMO TRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA										
(1.5 - CAPP. 4543, 4545)	cp	1.250	-	1.250	1.190	-	1.190	1.192	-	1.192
	cs	1.250	-	1.250	1.190	-	1.190	1.192	-	1.192
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale										
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI										
LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.										
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.										
(1.10 - CAP. 1163)	cp	1.424	-	1.424	1.402	-	1.402	1.405	-	1.405
	cs	1.424	-	1.424	1.402	-	1.402	1.405	-	1.405
TOTALE MISSIONE	cp	116.071	60.000	176.071	109.344	60.000	169.344	109.589	60.000	169.589
	cs	116.071	60.000	176.071	109.344	60.000	169.344	109.589	60.000	169.589
Difesa e sicurezza del territorio										
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare										
MINISTERO DELLA DIFESA										
LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.										
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.										
(1.5 - CAP. 1352)	cp	254	500	754	241	500	741	242	500	742
	cs	254	500	754	241	500	741	242	500	742
DECRETO LEGISLATIVO N. 66 Del 2010: CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE										
- ART. 565: CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE IDROGRAFICA INTERNAZIONALE										
(1.5 - CAP. 1345)	cp	64	-	64	61	-	61	61	-	61
	cs	64	-	64	61	-	61	61	-	61

segue: Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014			2015			2016		
		LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari										
MINISTERO DELLA DIFESA										
DECRETO LEGISLATIVO N. 66 Del 2010: CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE										
- ART. 559: FINANZIAMENTO DELL'AGENZIA INDUSTRIE DIFESA										
(1.6 - CAPP. 1360, 7145)	cp	2.962	-	2.962	-	-	-	-	-	-
	cs	2.962	-	2.962	-	-	-	-	-	-
TOTALE MISSIONE	cp	3.280	500	3.780	302	500	802	303	500	803
	cs	3.280	500	3.780	302	500	802	303	500	803
Giustizia										
Amministrazione penitenziaria										
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA										
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 309 Del 1990: TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA:										
- ART. 135 COMMA 4: PROGRAMMI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E ALLA CURA DELL'AIDS, AL TRATTAMENTO SOCIO-SANITARIO, AL RECUPERO E AL SUCCESSIVO REINSERIMENTO DEI TOSSICODIPENDENTI DETENUTI.										
(1.1 - CAP. 1768)	cp	260	-	260	220	-	220	220	-	220
	cs	260	-	260	220	-	220	220	-	220
TOTALE MISSIONE	cp	260	-	260	220	-	220	220	-	220
	cs	260	-	260	220	-	220	220	-	220
Ordine pubblico e sicurezza										
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste										
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI										
LEGGE N. 267 Del 1991: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE:										
- ART. 2 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL TERZO PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA (LEGGE N.41 DEL 1982)										
(4.1 - CAP. 2179)	cp	454	-	454	433	-	433	433	-	433
	cs	454	-	454	433	-	433	433	-	433

seque: Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014			2015			2016		
		LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia										
MINISTERO DELL'INTERNO										
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 309 Del 1990: TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA:										
- ART. 101: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE										
(3.3 - CAPP. 2668, 2815)	cp	1.062	-	1.062	1.019	-	1.019	1.021	-	1.021
	cs	1.062	-	1.062	1.019	-	1.019	1.021	-	1.021
TOTALE MISSIONE	cp	1.516	-	1.516	1.452	-	1.452	1.454	-	1.454
	cs	1.516	-	1.516	1.452	-	1.452	1.454	-	1.454
Soccorso civile										
Protezione civile										
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE										
DECRETO LEGGE N. 142 Del 1991: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 195 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991.										
- ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE										
(6.2 - CAP. 7446/P)	cp	77.977	-20.000	57.977	76.974	-20.000	56.974	77.149	-20.000	57.149
	cs	77.977	-20.000	57.977	76.974	-20.000	56.974	77.149	-20.000	57.149
DECRETO LEGGE N. 90 Del 2005: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE										
- ART. 4 COMMA 1: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE										
(6.2 - CAP. 2184)	cp	7.559	-	7.559	7.467	-	7.467	7.472	-	7.472
	cs	7.559	-	7.559	7.467	-	7.467	7.472	-	7.472
LEGGE DI STABILITA' N. 228 Del 2012: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2012)										
- ART. 1 COMMA 290: INTEGRAZIONE FONDO PROTEZIONE CIVILE PER ALLUVIONI										
(6.2 - CAP. 7446/P)	cp	7.989	-	7.989	49.933	-	49.933	-	-	-
	cs	7.989	-	7.989	49.933	-	49.933	-	-	-

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014			2015			2016		
		LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
DECRETO LEGGE N. 93 Del 2013: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E PER IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE, NONCHE' IN TEMA DI PROTEZIONE CIVILE E DI COMMISSARIAMENTO DELLE PROVINCE										
- ART. 10 COMMA 1: FONDO EMERGENZE NAZIONALI										
(6.2 - CAP. 7441)	cp	-	70.000	70.000	-	70.000	70.000	-	70.000	70.000
	cs	-	70.000	70.000	-	70.000	70.000	-	70.000	70.000
TOTALE MISSIONE	cp	93.525	50.000	143.525	134.374	50.000	184.374	84.621	50.000	134.621
	cs	93.525	50.000	143.525	134.374	50.000	184.374	84.621	50.000	134.621
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale										
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI										
DECRETO LEGISLATIVO N. 454 Del 1999: RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE DELLA RICERCA IN AGRICOLTURA, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N.59.										
(1.2 - CAP. 2083)	cp	9.144	-	9.144	8.623	-	8.623	8.639	-	8.639
	cs	9.144	-	9.144	8.623	-	8.623	8.639	-	8.639
Sostegno al settore agricolo										
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE										
DECRETO LEGISLATIVO N. 165 Del 1999: DECRETO LEGISLATIVO N. 188 DEL 2000: AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA).										
(7.1 - CAP. 1525)	cp	120.298	-	120.298	114.763	-	114.763	114.917	-	114.917
	cs	120.298	-	120.298	114.763	-	114.763	114.917	-	114.917
Politiche competitive, della qualita'' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione										
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI										
LEGGE N. 267 Del 1991: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE:										
- ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA										
(1.5 - CAPP. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488)	cp	5.311	-	5.311	5.042	-	5.042	5.054	-	5.054
	cs	5.311	-	5.311	5.042	-	5.042	5.054	-	5.054

segue: Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014			2015			2016		
		LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.										
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.										
(1.5 - CAP. 2200)	cp	614	-	614	559	-	559	560	-	560
	cs	614	-	614	559	-	559	560	-	560
TOTALE MISSIONE	cp	135.367	-	135.367	128.987	-	128.987	129.170	-	129.170
	cs	135.367	-	135.367	128.987	-	128.987	129.170	-	129.170
Regolazione dei mercati										
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori										
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO										
LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.										
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.										
(3.1 - CAP. 2280)	cp	255	-	255	321	-	321	335	-	335
	cs	255	-	255	321	-	321	335	-	335
TOTALE MISSIONE	cp	255	-	255	321	-	321	335	-	335
	cs	255	-	255	321	-	321	335	-	335
Diritto alla mobilita'										
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo										
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI										
DECRETO LEGISLATIVO N. 250 Del 1997: ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (E.N.A.C.). (ART. 7)										
(2.3 - CAP. 1921/P)	cp	8.328	-	8.328	7.900	-	7.900	8.216	-	8.216
	cs	8.328	-	8.328	7.900	-	7.900	8.216	-	8.216
- ART. 7: CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'E.N.A.C										
(2.3 - CAP. 1921)	cp	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	cs	-	-	-	-	-	-	-	-	-

segue: Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014			2015			2016		
		LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
Sostegno allo sviluppo del trasporto										
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE										
LEGGE N. 128 Del 1998: DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA.										
- ART. 23: ISTITUZIONE AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO.										
(9.1 - CAP. 1723)	cp	224	-	224	213	-	213	214	-	214
	cs	224	-	224	213	-	213	214	-	214
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne										
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI										
DECRETO LEGGE N. 535 Del 1996: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 647 DEL 1996 (ART. 3): CONTRIBUTO AL "CENTRO INTERNAZIONALE RADIO-MEDICO CIRM."										
(2.6 - CAP. 1850)	cp	60	-	60	57	-	57	59	-	59
	cs	60	-	60	57	-	57	59	-	59
TOTALE MISSIONE	cp	8.612	-	8.612	8.170	-	8.170	8.489	-	8.489
	cs	8.612	-	8.612	8.170	-	8.170	8.489	-	8.489
Comunicazioni										
Sostegno all'editoria										
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE										
LEGGE N. 67 Del 1987: RINNOVO DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N.416, RECANTE DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITRICI E PROVVIDENZE PER L'EDITORIA										
(11.2 - CAPP. 2183, 7442)	cp	140.889	-	140.889	119.919	-	119.919	120.232	-	120.232
	cs	140.889	-	140.889	119.919	-	119.919	120.232	-	120.232
TOTALE MISSIONE	cp	140.889	-	140.889	119.919	-	119.919	120.232	-	120.232
	cs	140.889	-	140.889	119.919	-	119.919	120.232	-	120.232

segue: Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO *DEI PROVVEDIMENTI*		2014 LEGISLAZ. VIGENTE	2014 VARIAZIONI	2014 D. di L. STABILITA'	2015 LEGISLAZ. VIGENTE	2015 VARIAZIONI	2015 D. di L. STABILITA'	2016 LEGISLAZ. VIGENTE	2016 VARIAZIONI	2016 D. di L. STABILITA'
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo										
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy										
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO										
LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.										
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.										
(4.2 - CAP. 2501)	cp	12.006	-	12.006	13.215	-	13.215	13.661	-	13.661
	cs	12.006	-	12.006	13.215	-	13.215	13.661	-	13.661
DECRETO LEGGE N. 98 Del 2011: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA										
- ART. 14 COMMA 19: TRASFERIMENTO RISORSE, GIA' DESTINATE ALL'ICE, IN UN FONDO PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI										
(4.2 - CAP. 2535)	cp	23.755	-	23.755	22.861	-	22.861	22.934	-	22.934
	cs	23.755	-	23.755	22.861	-	22.861	22.934	-	22.934
- ART. 14 COMMA 26/ter PUNTO 1: FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA										
(4.2 - CAP. 2530)	cp	8.079	10.000	18.079	7.564	10.000	17.564	7.603	10.000	17.603
	cs	8.079	10.000	18.079	7.564	10.000	17.564	7.603	10.000	17.603
TOTALE MISSIONE	cp	43.840	10.000	53.840	43.640	10.000	53.640	44.198	10.000	54.198
	cs	43.840	10.000	53.840	43.640	10.000	53.640	44.198	10.000	54.198
Ricerca e innovazione										
Ricerca in materia ambientale										
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE										
DECRETO LEGGE N. 112 Del 2008: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 133 DEL 2008, DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITA', LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA E LA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA										
- ART. 28 COMMA 1: ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (ISPRA)										
(2.1 - CAPP. 3621, 8831)	cp	25.546	-	25.546	24.888	-	24.888	24.888	-	24.888
	cs	25.546	-	25.546	24.888	-	24.888	24.888	-	24.888

segue: Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014			2015			2016		
		LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali										
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO										
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 805 Del 1975: ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI - ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI										
(2.1 - CAPP. 2040, 2041, 2043)	cp	1.125	-	1.125	1.105	-	1.105	1.105	-	1.105
	cs	1.125	-	1.125	1.105	-	1.105	1.105	-	1.105
Ricerca scientifica e tecnologica di base										
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA										
LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.										
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.										
(3.3 - CAP. 1679)	cp	4.505	-	4.505	4.250	-	4.250	4.250	-	4.250
	cs	4.505	-	4.505	4.250	-	4.250	4.250	-	4.250
DECRETO LEGISLATIVO N. 204 Del 1998: DISPOSIZIONI PER IL COORDINAMENTO, LA PROGRAMMAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA POLITICA NAZIONALE RELATIVA ALLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA E DECRETO LEGGE 30/1/1998, N. 6: "ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLE REGIONI MARCHE ED UMBRIA E DI ALTRE ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI", ART. 23 SEPTIES, COMMA 1 - PERSONALE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA - E LEGGE 27/12/2006, N. 296: "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)" ,ART. 1, COMMA 652 - PIANO STRAORDINARIO DI ASSUNZIONE DI RICERCATORI, E DECRETO LEGGE 98 DEL 2011 ART. 19, COMMA 3, LETT A) - SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE E DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69: "DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELLECONOMIA", ART. 58, COMMA 2 - DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DEGLI ENTI DI RICERCA E DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2013, N. 104: "MISURE URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA", ART. 24, COMMA 1 - PERSONALE DEGLI ENTI DI RICERCA										
(3.3 - CAP. 7236)	cp	1.771.328	-	1.771.328	1.770.099	-	1.770.099	1.772.099	-	1.772.099
	cs	1.771.328	-	1.771.328	1.770.099	-	1.770.099	1.772.099	-	1.772.099

segue: Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014			2015			2016		
		LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale										
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO										
DECRETO LEGISLATIVO N. 257 Del 2003: RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELL'ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E L'AMBIENTE - ENEA, A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2002, N. 137										
- ART. 19 COMMA 1 PUNTO A: RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELL'ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E L'AMBIENTE - ENEA, A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2002, N. 137										
(7.1 - CAP. 7630/P)	cp	22.781	-	22.781	22.714	-	22.714	22.714	-	22.714
	cs	22.781	-	22.781	22.714	-	22.714	22.714	-	22.714
Ricerca di base e applicata										
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE										
DECRETO LEGGE N. 83 Del 2012: MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE										
- ART. 19: AGENZIA DIGITALE										
(12.1 - CAP. 1707)	cp	2.756	-	2.756	2.750	-	2.750	2.871	-	2.871
	cs	2.756	-	2.756	2.750	-	2.750	2.871	-	2.871
Ricerca per la didattica										
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA										
LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.										
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.										
(3.1 - CAP. 1261)	cp	1.538	-	1.538	1.478	-	1.478	1.478	-	1.478
	cs	1.538	-	1.538	1.478	-	1.478	1.478	-	1.478
Ricerca per il settore della sanita' pubblica										
MINISTERO DELLA SALUTE										
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 613 Del 1980: CONTRIBUTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA										
(2.1 - CAP. 3453)	cp	283	-	283	262	-	262	262	-	262
	cs	283	-	283	262	-	262	262	-	262
DECRETO LEGISLATIVO N. 502 Del 1992: RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA										
- ART. 12 COMMA 2: FONDO FINANZIAMENTO ATTIVITA' RICERCA										
(2.1 - CAP. 3392)	cp	288.741	-	288.741	271.111	-	271.111	271.111	-	271.111
	cs	288.741	-	288.741	271.111	-	271.111	271.111	-	271.111

segue: Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014			2015			2016		
		LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
DECRETO LEGISLATIVO N. 267 Del 1993: RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ, ART. 4 COMMA 1 PUNTO 1 - RIORDINAMENTO ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ E LEGGE N. 219 DEL 2005: NUOVA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ TRASFUSIONALI E DELLA PRODUZIONE NAZIONALE DEGLI EMODERIVATI, ART. 12, COMMA 6 - COMPITI DEL CENTRO NAZIONALE SANGUE										
(2.1 - CAP. 3443)	cp	12.256	-	12.256	12.008	-	12.008	12.008	-	12.008
	cs	12.256	-	12.256	12.008	-	12.008	12.008	-	12.008
LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.										
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.										
(2.1 - CAP. 3412)	cp	3.333	-	3.333	3.272	-	3.272	3.272	-	3.272
	cs	3.333	-	3.333	3.272	-	3.272	3.272	-	3.272
DECRETO LEGGE N. 17 Del 2001: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 129 DEL 2001: AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI .										
- ART. 2 COMMA 4: CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI										
(2.1 - CAP. 3457)	cp	550	-	550	538	-	538	538	-	538
	cs	550	-	550	538	-	538	538	-	538
TOTALE MISSIONE	cp	2.134.742	-	2.134.742	2.114.475	-	2.114.475	2.116.596	-	2.116.596
	cs	2.134.742	-	2.134.742	2.114.475	-	2.114.475	2.116.596	-	2.116.596
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino										
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE										
LEGGE N. 979 Del 1982: DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE										
(1.10 - CAPP. 1644, 1646)	cp	30.465	-	30.465	35.160	-	35.160	35.172	-	35.172
	cs	30.465	-	30.465	35.160	-	35.160	35.172	-	35.172
DECRETO LEGGE N. 2 Del 1993: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 59 DEL 1993: MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992 N. 150, IN MATERIA DI COMMERCIO E DETENZIONE DI ESEMPLARI DI FAUNA E FLORA MINACCIATI DI ESTINZIONE.										
(1.10 - CAPP. 1388, 1389)	cp	47	-	47	44	-	44	44	-	44
	cs	47	-	47	44	-	44	44	-	44

segue: Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014 LEGISLAZ. VIGENTE	2014 VARIAZIONI	2014 D. di L. STABILITA'	2015 LEGISLAZ. VIGENTE	2015 VARIAZIONI	2015 D. di L. STABILITA'	2016 LEGISLAZ. VIGENTE	2016 VARIAZIONI	2016 D. di L. STABILITA'
LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.										
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.										
(1.10 - CAP. 1551)	cp	5.826	-	5.826	5.475	-	5.475	5.487	-	5.487
	cs	5.826	-	5.826	5.475	-	5.475	5.487	-	5.487
TOTALE MISSIONE	cp	36.338	-	36.338	40.679	-	40.679	40.703	-	40.703
	cs	36.338	-	36.338	40.679	-	40.679	40.703	-	40.703
Tutela della salute										
Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti										
MINISTERO DELLA SALUTE										
LEGGE N. 434 Del 1998: FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO.										
- ART. 1 COMMA 2: FINANZIAMENTO INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE RANDAGISMO										
(1.2 - CAP. 5340)	cp	325	-	325	309	-	309	310	-	310
	cs	325	-	325	309	-	309	310	-	310
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure										
MINISTERO DELLA SALUTE										
DECRETO LEGGE N. 269 Del 2003: CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 326 DEL 2003: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO E PER LA CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI.										
- ART. 48 COMMA 9: AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO										
(1.4 - CAPP. 3458, 7230)	cp	1.913	-	1.913	1.794	-	1.794	3.798	-	3.798
	cs	1.913	-	1.913	1.794	-	1.794	3.798	-	3.798
TOTALE MISSIONE	cp	2.238	-	2.238	2.103	-	2.103	4.108	-	4.108
	cs	2.238	-	2.238	2.103	-	2.103	4.108	-	4.108
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici										
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo										
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO										
LEGGE N. 163 Del 1985: NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DELLO STATO A FAVORE DELLO SPETTACOLO.										
(1.2 - CAPP. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8570, 8571, 8573, 8721)	cp	382.065	29.000	411.065	367.864	29.000	396.864	368.712	29.000	397.712
	cs	382.065	29.000	411.065	367.864	29.000	396.864	368.712	29.000	397.712

seque: Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014			2015			2016		
		LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria										
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO										
LEGGE N. 190 Del 1975: NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE "VITTORIO EMANUELE II" DI ROMA										
(1.10 - CAP. 3610)	cp	812	-	812	755	-	755	757	-	757
	cs	812	-	812	755	-	755	757	-	757
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 805 Del 1975: ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI - ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI										
- ART. 22: ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI										
(1.10 - CAP. 3611)	cp	891	-	891	844	-	844	846	-	846
	cs	891	-	891	844	-	844	846	-	846
LEGGE N. 466 Del 1988: CONTRIBUTO ALLA ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI										
(1.10 - CAP. 3630)	cp	925	-	925	875	-	875	877	-	877
	cs	925	-	925	875	-	875	877	-	877
LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.										
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.										
(1.10 - CAPP. 3670, 3671)	cp	6.212	7.900	14.112	7.416	-	7.416	7.431	-	7.431
	cs	6.212	7.900	14.112	7.416	-	7.416	7.431	-	7.431
Valorizzazione del patrimonio culturale										
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO										
LEGGE N. 77 Del 2006: MISURE SPECIALI DI TUTELA E FRUIZIONE DEI SITI ITALIANI DI INTERESSE CULTURALE, PAESAGGISTICO E AMBIENTALE, INSERITI NELLA " LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE", POSTI SOTTO LA TUTELA DELL' UNESCO.										
- ART. 4 COMMA 1: INTERVENTI IN FAVORE DEI SITI ITALIANI INSERITI NELLA " LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE " DELL'UNESCO.										
(1.13 - CAPP. 1442, 7305)	cp	1.379	-	1.379	1.312	-	1.312	1.315	-	1.315
	cs	1.379	-	1.379	1.312	-	1.312	1.315	-	1.315
TOTALE MISSIONE	cp	392.284	36.900	429.184	379.066	29.000	408.066	379.938	29.000	408.938
	cs	392.284	36.900	429.184	379.066	29.000	408.066	379.938	29.000	408.938

segue: Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014			2015			2016		
		LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
Istruzione scolastica										
Istituzioni scolastiche non statali										
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA										
LEGGE N. 181 Del 1990: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE SCUOLE EUROPEE CHE MODIFICA L'ARTICOLO 1 DELLA CONVENZIONE DEL 5 SETTEMBRE 1963 RELATIVA AL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA EUROPEA DI ISPRA (VARESE), AVVENUTO A BRUXELLES I GIORNI 29 FEBBRAIO E 5 LUGLIO 1988.										
(1.9 - CAP. 2193)	cp	270	-	270	284	-	284	293	-	293
	cs	270	-	270	284	-	284	293	-	293
TOTALE MISSIONE	cp	270	-	270	284	-	284	293	-	293
	cs	270	-	270	284	-	284	293	-	293
Istruzione universitaria										
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria										
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA										
LEGGE N. 394 Del 1977: POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA UNIVERSITARIA										
(2.1 - CAP. 1709)	cp	5.216	-	5.216	4.953	-	4.953	4.965	-	4.965
	cs	5.216	-	5.216	4.953	-	4.953	4.965	-	4.965
LEGGE N. 338 Del 2000: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI.										
- ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI PER ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI										
(2.1 - CAP. 7273)	cp	18.145	-	18.145	18.013	-	18.013	18.052	-	18.052
	cs	18.145	-	18.145	18.013	-	18.013	18.052	-	18.052
Sistema universitario e formazione post-universitaria										
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA										
LEGGE N. 243 Del 1991: UNIVERSITA' NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTE E DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69: "DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA" ART. 60, COMMA 1 - SEMPLIFICAZIONI DEL SISTEMA DI FINANZIAMENTO DELLE UNIVERSITA' E DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO										
(2.3 - CAP. 1692)	cp	72.445	-	72.445	69.147	-	69.147	69.305	-	69.305
	cs	72.445	-	72.445	69.147	-	69.147	69.305	-	69.305
TOTALE MISSIONE	cp	95.806	-	95.806	92.113	-	92.113	92.322	-	92.322
	cs	95.806	-	95.806	92.113	-	92.113	92.322	-	92.322

Pag. 15

segue: Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014			2015			2016		
		LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
Protezione sociale per particolari categorie										
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE										
LEGGE N. 16 Del 1980: E LEGGE N. 137 DEL 2001: DISPOSIZIONE CONCERNENTI LA CORRESPONSIONE DI INDENNIZZI, INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI A CITTADINI ED IMPRESE ITALIANE CHE ABBIANO PERDUTO BENI, DIRITTI ED INTERESSI IN TERRITORI GIA' SOGGETTI ALLA SOVRANITA' ITALIANA E ALL'ESTERO										
- ART. 12: INDENNIZZI, INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI A CITTADINI E IMPRESE ITALIANE PER BENI, DIRITTI ED INTERESSI PERDUTI ALL'ESTERO										
(17.1 - CAP. 7256)	cp	5.004	-	5.004	4.876	-	4.876	4.887	-	4.887
	cs	5.004	-	5.004	4.876	-	4.876	4.887	-	4.887
Sostegno alla famiglia										
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE										
DECRETO LEGGE N. 223 Del 2006: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE, PER IL CONTENIMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, NONCHE' INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE										
- ART. 19 COMMA 1: FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA										
(17.3 - CAP. 2102)	cp	20.916	-	20.916	20.379	-	20.379	20.425	-	20.425
	cs	20.916	-	20.916	20.379	-	20.379	20.425	-	20.425
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunita'										
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE										
DECRETO LEGISLATIVO N. 196 Del 2003: CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI										
(17.4 - CAP. 1733)	cp	8.656	-	8.656	8.231	-	8.231	8.250	-	8.250
	cs	8.656	-	8.656	8.231	-	8.231	8.250	-	8.250
DECRETO LEGGE N. 223 Del 2006: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE, PER IL CONTENIMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, NONCHE' INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE										
- ART. 19 COMMA 3: FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA'										
(17.4 - CAP. 2108/P)	cp	11.403	3.000	14.403	11.127	-	11.127	11.127	-	11.127
	cs	11.403	3.000	14.403	11.127	-	11.127	11.127	-	11.127

segue: Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014 LEGISLAZ. VIGENTE	2014 VARIAZIONI	2014 D. di L. STABILITA'	2015 LEGISLAZ. VIGENTE	2015 VARIAZIONI	2015 D. di L. STABILITA'	2016 LEGISLAZ. VIGENTE	2016 VARIAZIONI	2016 D. di L. STABILITA'
DECRETO LEGGE N. 93 Del 2013: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E PER IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE, NONCHE' IN TEMA DI PROTEZIONE CIVILE E DI COMMISSARIAMENTO DELLE PROVINCE										
- ART. 5/bis COMMA 1: POLITICHE PARI OPPORTUNITA'										
(17.4 - CAP. 2108/P)	cp	7.000	-	7.000	10.000	-	10.000	10.000	-	10.000
	cs	7.000	-	7.000	10.000	-	10.000	10.000	-	10.000
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi										
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI										
LEGGE N. 328 Del 2000: LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI.										
- ART. 20 COMMA 8: FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI										
(4.5 - CAP. 3671)	cp	17.013	300.000	317.013	14.499	-	14.499	14.593	-	14.593
	cs	17.013	300.000	317.013	14.499	-	14.499	14.593	-	14.593
LEGGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)										
- ART. 1 COMMA 1258: FONDO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA										
(4.5 - CAP. 3527)	cp	28.688	-	28.688	28.709	-	28.709	28.794	-	28.794
	cs	28.688	-	28.688	28.709	-	28.709	28.794	-	28.794
TOTALE MISSIONE	cp	98.680	303.000	401.680	97.821	-	97.821	98.076	-	98.076
	cs	98.680	303.000	401.680	97.821	-	97.821	98.076	-	98.076
Politiche per il lavoro										
Politiche attive e passive del lavoro										
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI										
LEGGE N. 448 Del 1998: MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.										
- ART. 80 COMMA 4 PUNTO 1: FORMAZIONE PROFESSIONALE										
(1.3 - CAP. 4161)	cp	795	-	795	-	-	-	-	-	-
	cs	795	-	795	-	-	-	-	-	-

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014			2015			2016		
		LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
LEGGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)										
- ART. 1 COMMA 1163: FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE										
(1.3 - CAP. 7682)	cp	9.000	-	9.000	8.447	-	8.447	8.466	-	8.466
	cs	9.000	-	9.000	8.447	-	8.447	8.466	-	8.466
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro										
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI										
LEGGE FINANZIARIA N. 350 Del 2003: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2004).										
- ART. 3 COMMA 149: FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI										
(1.7 - CAP. 5025)	cp	1.267	-	1.267	1.249	-	1.249	1.249	-	1.249
	cs	1.267	-	1.267	1.249	-	1.249	1.249	-	1.249
TOTALE MISSIONE	cp	11.062	-	11.062	9.696	-	9.696	9.715	-	9.715
	cs	11.062	-	11.062	9.696	-	9.696	9.715	-	9.715
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti										
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale										
MINISTERO DELL'INTERNO										
DECRETO LEGISLATIVO N. 140 Del 2005: ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/9/CE CHE STABILISCE NORME MINIME RELATIVE ALL'ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO NEGLI STATI MEMBRI.										
- ART. 13: SOMME DESTINATE ALL'ACCOGLIENZA DEGLI STRANIERI RICHIEDENTI IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO										
(5.1 - CAP. 2311)	cp	4.802	-	4.802	4.475	-	4.475	4.485	-	4.485
	cs	4.802	-	4.802	4.475	-	4.475	4.485	-	4.485
TOTALE MISSIONE	cp	4.802	-	4.802	4.475	-	4.475	4.485	-	4.485
	cs	4.802	-	4.802	4.475	-	4.475	4.485	-	4.485

segue: Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014			2015			2016		
		LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
Politiche economico-finanziarie e di bilancio										
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'										
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE										
DECRETO LEGGE N. 97 Del 2008: CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 3 GIUGNO 2008, N. 97, RECANTE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI MONITORAGGIO E TRASPARENZA DELLA SPESA PUBBLICA, NONCHE' IN MATERIA FISCALE E DI PROROGA TERMINI										
- ART. 4/septies COMMA 5/bis: FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE										
(1.1 - CAP. 3935)	cp	1.754	-	1.754	1.657	-	1.657	1.661	-	1.661
	cs	1.754	-	1.754	1.657	-	1.657	1.661	-	1.661
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario										
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE										
DECRETO LEGGE N. 95 Del 1974: CONVERTITO DALLA LEGGE N. 216 DEL 1974 :DISPOSIZIONI RELATIVE AL MERCATO MOBILIARE ED AL TRATTAMENTO FISCALE DEI TITOLI AZIONARI (CONSOB)										
(1.4 - CAP. 1560)	cp	387	-	387	377	-	377	378	-	378
	cs	387	-	387	377	-	377	378	-	378
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte										
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE										
DECRETO LEGGE N. 185 Del 2008: MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO A FAMIGLIE, LAVORO, OCCUPAZIONE E IMPRESA E PER RIDISEGNARE IN FUNZIONE ANTI-CRISI IL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE										
- ART. 3 COMMA 9: COMPENSAZIONE ONERI DERIVANTI DALLA FRUIZIONE DI TARIFFE AGEVOLATE ENERGIA ELETTRICA E GAS										
(1.5 - CAP. 3822)	cp	78.085	-	78.085	73.841	-	73.841	74.012	-	74.012
	cs	78.085	-	78.085	73.841	-	73.841	74.012	-	74.012
Analisi e programmazione economico-finanziaria										
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE										
LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.										
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.										
(1.6 - CAP. 1613)	cp	14	-	14	13	-	13	13	-	13
	cs	14	-	14	13	-	13	13	-	13

segue: Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014 LEGISLAZ. VIGENTE	2014 VARIAZIONI	2014 D. di L. STABILITA'	2015 LEGISLAZ. VIGENTE	2015 VARIAZIONI	2015 D. di L. STABILITA'	2016 LEGISLAZ. VIGENTE	2016 VARIAZIONI	2016 D. di L. STABILITA'
LEGGE N. 144 Del 1999: MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.										
- ART. 51: CONTRIBUTO DELLO STATO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO - SVIMEZ										
(1.6 - CAP. 7330)	cp	1.590	-	1.590	1.537	-	1.537	1.539	-	1.539
	cs	1.590	-	1.590	1.537	-	1.537	1.539	-	1.539
TOTALE MISSIONE	cp	81.830	-	81.830	77.425	-	77.425	77.603	-	77.603
	cs	81.830	-	81.830	77.425	-	77.425	77.603	-	77.603
Giovani e sport										
Incentivazione e sostegno alla gioventu'										
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE										
DECRETO LEGGE N. 223 Del 2006: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE, PER IL CONTENIMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, NONCHE' INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE										
- ART. 19 COMMA 2: FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI										
(22.2 - CAP. 2106)	cp	6.772	10.000	16.772	6.430	-	6.430	6.444	-	6.444
	cs	6.772	10.000	16.772	6.430	-	6.430	6.444	-	6.444
TOTALE MISSIONE	cp	6.772	10.000	16.772	6.430	-	6.430	6.444	-	6.444
	cs	6.772	10.000	16.772	6.430	-	6.430	6.444	-	6.444
Turismo										
Sviluppo e competitivita' del turismo										
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO										
DECRETO LEGGE N. 35 Del 2005: DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE										
- ART. 12 COMMA 2: RAFFORZAMENTO E RILANCI DEL SETTORE TURISTICO										
(6.1 - CAP. 6821)	cp	2.780	-	2.780	2.622	-	2.622	2.629	-	2.629
	cs	2.780	-	2.780	2.622	-	2.622	2.629	-	2.629

seque: Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014			2015			2016		
		LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
DECRETO LEGGE N. 262 Del 2006: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 286 DEL 2006: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA.										
- ART. 2 COMMA 98: SVILUPPO E COMPETITIVITA' DEL TURISMO										
(6.1 - CAP. 6823/P)	cp	9.019	-	9.019	8.775	-	8.775	8.794	-	8.794
	cs	9.019	-	9.019	8.775	-	8.775	8.794	-	8.794
TOTALE MISSIONE	cp	11.799	-	11.799	11.397	-	11.397	11.423	-	11.423
	cs	11.799	-	11.799	11.397	-	11.397	11.423	-	11.423
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche										
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche										
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE										
LEGGE N. 146 Del 1980: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1980):										
- ART. 36: ASSEGNAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA										
(24.4 - CAP. 1680)	cp	62.735	-	62.735	60.884	-	60.884	60.967	-	60.967
	cs	62.735	-	62.735	60.884	-	60.884	60.967	-	60.967
DECRETO LEGISLATIVO N. 6 Del 2010: RIORGANIZZAZIONE DEL CENTRO DI FORMAZIONE STUDI (FORMEZ), A NORMA DELL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE 18 GIUGNO 2009, N. 69.										
- ART. 4 COMMA 2: FORMEZ										
(24.4 - CAP. 5200)	cp	5.851	-	5.851	5.564	-	5.564	5.577	-	5.577
	cs	5.851	-	5.851	5.564	-	5.564	5.577	-	5.577
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 70 Del 2013: REGOLAMENTO RECANTE RIORDINO DEL SISTEMA DI RECLUTAMENTO E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI PUBBLICI E DELLE SCUOLE PUBBLICHE DI FORMAZIONE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1Í DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135.										
(24.4 - CAP. 5217)	cp	1.206	-	1.206	1.177	-	1.177	1.249	-	1.249
	cs	1.206	-	1.206	1.177	-	1.177	1.249	-	1.249
TOTALE MISSIONE	cp	69.792	-	69.792	67.625	-	67.625	67.793	-	67.793
	cs	69.792	-	69.792	67.625	-	67.625	67.793	-	67.793

segue: Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014			2015			2016		
		LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'	LEGISLAZ. VIGENTE	VARIAZIONI	D. di L. STABILITA'
Fondi da ripartire										
Fondi da assegnare										
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE										
LEGGE N. 385 Del 1978: ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELLO STATO										
(25.1 - CAP. 3026)	cp	33.220	-	33.220	33.221	-	33.221	33.221	-	33.221
	cs	33.220	-	33.220	33.221	-	33.221	33.221	-	33.221
TOTALE MISSIONE	cp	33.220	-	33.220	33.221	-	33.221	33.221	-	33.221
	cs	33.220	-	33.220	33.221	-	33.221	33.221	-	33.221
TOTALE GENERALE	cp	3.656.646	3.050.400	6.707.046	3.602.235	149.500	3.751.735	3.560.309	149.500	3.709.809
	cs	3.656.646	3.050.400	6.707.046	3.602.235	149.500	3.751.735	3.560.309	149.500	3.709.809

ALLEGATO N. 2

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI (CRONOLOGICO) (TABELLA E)

IN APPOSITA NOTA A MARGINE DI CIASCUNA AUTORIZZAZIONE DI SPESA SONO INDICATE LE EVENTUALI DISPONIBILITÀ DI TESORERIA AL 30 SETTEMBRE NONCHÉ I RESIDUI DI STANZIAMENTO.

ALLEGATO N.2

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI (CRONOLOGICO) (TABELLA E)

(migliaia di euro)

Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO		RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	SETTORE IN RIF. TAB.
LEGGE N. 808 Del 1985: INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L'ACCRESCIMENTO DI COMPETITIVITA' DELLE INDUSTRIE OPERANTI NEL SETTORE AERONAUTICO, ART. 3 PRIMO COMMA LETTERA A); DECRETO-LEGGE N.547 DEL 1994, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 644 DEL 1994, ART. 2 COMMA 6.									
- ART. 3 COMMA 1 PUNTO A: INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L'ACCRESCIMENTO DI COMPETITIVITA' DELLE INDUSTRIE OPERANTI NEL SETTORE AERONAUTICO		1.209.291	-						
(SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale. CAP. 7421/P)	cp cs			50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	590.000 590.000	2028	2
LEGGE N. 183 Del 1987: COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE ED ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI.									
- ART. 5: FONDO DESTINATO AL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA		5.500.000	21.531.093						
(ECONOMIA E FINANZE: 3.1 - Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE CAP. 7493)	cp cs			5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000	4.500.000 4.500.000	20.000.000 20.000.000	2020	27
DECRETO LEGGE N. 148 Del 1993: CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 236 DEL 1993: INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE.									
- ART. 3: INTERVENTI NEI SETTORI DELLA MANUTENZIONE IDRAULICA E FORESTALE		14.000	-						
(ECONOMIA E FINANZE: 2.5 - Rapporti finanziari con Enti territoriali CAP. 7499)	cp cs			140.000 140.000	140.000 140.000	140.000 140.000	- -	2016	19
DECRETO LEGGE N. 321 Del 1996: DISPOSIZIONI URGENTI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE									
- ART. 5 COMMA 2 PUNTO A: SVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO (LIMITE IMPEGNO)		406.912	-						
(SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale. CAP. 7420/P)	cp cs			40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	440.000 440.000	2027	27
- ART. 5 COMMA 2 PUNTO B: SVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO (LIMITE IMPEGNO)		-	-						
(SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale. CAP. 7420/P)	cp cs			40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	480.000 480.000	2028	27

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO		RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	SETTORE IN RIF. TAB.
- ART. 5 COMMA 2 PUNTO C: SVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO		-	-						
(LIMITE IMPEGNO)									
(SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, classetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale. CAP. 7420/P)	cp cs			- -	40.000 40.000	40.000 40.000	520.000 520.000	2029	27
LEGGE N. 662 Del 1996: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA									
- ART. 2 COMMA 86: COMPLETAMENTO DEL RADDOPPIO DELL'AUTOSTRADA A6 TORINO-SAVONA.		10.329	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali CAP. 7483)	cp cs			10.330 10.330	10.330 10.330	10.330 10.330	- -	2016	16
- ART. 2 COMMA 87: AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI VALICO FIRENZE-BOLOGNA.		10.329	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali CAP. 7484)	cp cs			10.330 10.330	10.330 10.330	10.330 10.330	- -	2016	27
DECRETO LEGGE N. 67 Del 1997: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 135 DEL 1997: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE.									
- ART. 19/bis COMMA 1 PUNTO 1: REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO TRATTE AUTOSTRADALI		51.646	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali CAP. 7485)	cp cs			51.646 51.646	51.646 51.646	51.646 51.646	51.646 51.646	2017	16
DECRETO LEGGE N. 6 Del 1998: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 61 DEL 1998: ULTERIORI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA E DI ALTRE ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI									
- ART. 21 COMMA 1: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E ALLA PROVINCIA DI CROTONE		596.956	-						
(ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7443/P)	cp cs			18.076 18.076	18.076 18.076	18.076 18.076	18.076 18.076	2017	3
LEGGE N. 398 Del 1998: DISPOSIZIONI FINANZIARIE A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE- EAAP (ART. 1).									
- ART. 1 COMMA 1: ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE		15.494	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.5 - Sistemi idrici, idraulici ed elettrici CAP. 7156)	cp cs			15.494 15.494	15.494 15.494	15.494 15.494	30.988 30.988	2018	27
LEGGE N. 448 Del 1998: MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.									
- ART. 50 COMMA 1 PUNTO C: EDILIZIA SANITARIA PUBBLICA		56.752	-						
(ECONOMIA E FINANZE: 10.1 - Opere pubbliche e infrastrutture CAP. 7464)	cp cs			- -	100.000 100.000	500.000 500.000	- -	2016	17

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO		RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	SETTORE IN RIF. TAB.
DECRETO LEGGE N. 132 Del 1999: INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE.									
- ART. 4 COMMA 1: CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE REGIONI BASILICATA, CALABRIA E CAMPANIA COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI		-	-						
(ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7443/P)	cp			24.273	24.273	24.273	72.819	2019	3
	cs			24.273	24.273	24.273	72.819		
- ART. 4 COMMA 2: CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI MONUMENTALI PRIVATI.		-	-						
(ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7443/P)	cp			1.549	1.549	1.549	4.647	2019	3
	cs			1.549	1.549	1.549	4.647		
- ART. 7 COMMA 1: CONTRIBUTI A FAVORE DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, FRIULI-VENEZIA GIULIA, LIGURIA E TOSCANA COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI.		-	-						
(ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7443/P)	cp			17.043	17.043	17.043	51.129	2019	3
	cs			17.043	17.043	17.043	51.129		
LEGGE N. 144 Del 1999: MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.									
- ART. 22: RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO.		32.817	-						
(ECONOMIA E FINANZE: 24.4 - Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti pubbliche CAP. 7335)	cp			32.817	32.817	32.817	98.451	2019	2
	cs			32.817	32.817	32.817	98.451		
LEGGE N. 499 Del 1999: RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NEI SETTORI AGRICOLO, AGROALIMENTARE AGROINDUSTRIALE E FORESTALE.									
- ART. 4: ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI		-	-						
(POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI: 6.1 - Fondi da assegnare CAP. 7810)	cp			35.000	15.000	15.000	-	2016	21
	cs			35.000	15.000	15.000	-		
LEGGE FINANZIARIA N. 289 Del 2002: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003)									
- ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE		4.351.486	-						
(SVILUPPO ECONOMICO: 2.1 - Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate CAP. 8425)	cp			5.033.427	6.764.794	1.900.000	-	2016	4
	cs			4.319.977	6.445.794	1.900.000	-		
DECRETO LEGISLATIVO N. 102 Del 2004: INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA I), DELLA L. 7 MARZO 2003, N. 38.									
- ART. 15 COMMA 2 PUNTO 1: FONDO SOLIDARIETA' NAZIONALE INCENTIVI ASSICURATIVI		117.276	-						
(POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI: 1.2 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale CAP. 7439)	cp			120.000	-	-	-	2014	21
	cs			120.000	-	-	-		

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO		RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	SETTORE IN RIF. TAB.
LEGGE FINANZIARIA N. 311 Del 2004: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005).									
- ART. 1 COMMA 203: PROSECUZIONE INTERVENTI NEI TERRITORI COLPITI DA CALAMITA' NATURALI		-	-						
(ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7443/P)	cp cs			58.500 58.500	58.500 58.500	58.500 58.500	175.500 175.500	2019	3
- ART. 1 COMMA 452: INTERVENTI STROTTORALI VIABILITA' ITALIA - FRANCIA		5.000	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali CAP. 7481)	cp cs			5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	- -	2016	16
DECRETO LEGGE N. 35 Del 2005: DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE									
- ART. 5 COMMA 14: RICOSTRUZIONE RICONVERSIONE BONIFICA ACCIAIERIE GENOVA-CORNIGLIANO		24.825	-						
(ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7449/P)	cp cs			5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	15.000 15.000	2019	19
DECRETO LEGGE N. 203 Del 2005: CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 248 DEL 2005: MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA									
- ART. 5 COMMA 3/bis: CONTRIBUTO RCA SICILIA		86.000	-						
(ECONOMIA E FINANZE: 2.3 - Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale CAP. 7517)	cp cs			86.000 86.000	86.000 86.000	86.000 86.000	456.000 456.000	2022	27
- ART. 5 COMMA 3/ter: CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE REGIONE SICILIANA		41.317	-						
(ECONOMIA E FINANZE: 2.3 - Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale CAP. 7507/P)	cp cs			10.000 10.000	- -	10.000 10.000	60.000 60.000	2022	27
- ART. 11/quater decies COMMA 1: GIOCHI MEDITERRANEI		-	-						
(ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7449/P)	cp cs			2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	10.000 10.000	2021	24
- ART. 11/quater decies COMMA 2: MONDIALI NUOTO 2009		-	-						
(ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7449/P)	cp cs			2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	12.000 12.000	2022	24
- ART. 11/quater decies COMMA 20: INTERVENTI PER LO SVILUPPO		5.000	-						
(INTERNO: 2.3 - Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa CAP. 7253)	cp cs			10.000 10.000	- -	- -	- -	2014	27

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO		RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	SETTORE IN RIF. TAB.
LEGGE FINANZIARIA N. 266 Del 2005: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005)									
- ART. 1 COMMA 78: RIFINANZIAMENTO LEGGE 166 DEL 2002, INTERVENTI INFRASTRUTTURE		1.684.397	-	136.107	136.107	136.107	680.535	2021	27
	cp			136.107	136.107	136.107	680.535		
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7060/P)	cs								
- ART. 1 COMMA 86: CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI ALLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A.		150.000	1.326.426.190	1.775.887	300.000	100.000	300.000	2019	11
	cp			1.775.887	300.000	100.000	300.000		
(ECONOMIA E FINANZE: 9.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto CAP. 7122)	cs								
- ART. 1 COMMA 93: CONTRIBUTO QUINDICENNALE PER L'AMMORTAMENTO DELLA FLOTTA E IL MIGLIORAMENTO DELLE COMUNICAZIONI, NONCHE' PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA.		23.811	-	40.000	40.000	40.000	280.000	2023	27
	cp			40.000	40.000	40.000	280.000		
(ECONOMIA E FINANZE: 1.3 - Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali CAPP. 7849, 7850 5.1 - Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica CAPP. 7833, 7834)	cs								
- ART. 1 COMMA 95 PUNTO 3: CONTRIBUTO PER IL PROSEGUIMENTO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO PER L'ACQUISIZIONE DELLA UNITA' NAVALI PREMM		755.000	-	785.000	778.000	526.000	899.000	2022	2
	cp			785.000	778.000	526.000	899.000		
(SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale. CAP. 7485)	cs								
- ART. 1 COMMA 100: SOMME DA ASSEGNARE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER ONERI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI NEI TERRITORI COLPITI DA CALAMITA' NATURALI		-	-	26.000	26.000	26.000	104.000	2020	3
(ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7443/P)	cp			26.000	26.000	26.000	104.000		
	cs								
- ART. 1 COMMA 114 PUNTO 2: CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA		-	-	-	-	10.000	50.000	2021	27
	cp			-	-	10.000	50.000		
(ECONOMIA E FINANZE: 2.3 - Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale CAP. 7507/P)	cs								
LEGGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)									
- ART. 1 COMMA 272: CREDITO D'IMPOSTA PER NUOVI INVESTIMENTI NELLE AREE SVANTAGGIATE		-	-	658.706	-	-	-	2014	4
	cp			658.706	-	-	-		
(ECONOMIA E FINANZE: 8.3 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' CAP. 7809)	cs								

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO		RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	SETTORE IN RIF. TAB.
- ART. 1 COMMA 883 PUNTO A: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA		-	-						
(SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale. CAP. 7421/P)	cp			42.860	42.860	41.430	192.850	2021	2
	cs			42.860	42.860	41.430	192.850		
- ART. 1 COMMA 883 PUNTO B: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA		-	-						
(SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale. CAP. 7421/P)	cp			40.684	40.456	40.228	238.632	2022	2
	cs			40.684	40.456	40.228	238.632		
- ART. 1 COMMA 883 PUNTO C: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA		-	-						
(SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale. CAP. 7421/P)	cp			43.912	41.956	40.978	273.154	2023	2
	cs			43.912	41.956	40.978	273.154		
- ART. 1 COMMA 884 PUNTO A: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA		-	-						
(SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale. CAP. 7421/P)	cp			876	876	876	4.380	2021	2
	cs			876	876	876	4.380		
- ART. 1 COMMA 884 PUNTO B: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA		-	-						
(SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale. CAP. 7421/P)	cp			11.233	11.233	11.233	67.396	2022	2
	cs			11.233	11.233	11.233	67.396		
- ART. 1 COMMA 964: ALTA VELOCITA'		600.000	-						
(ECONOMIA E FINANZE: 9.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto CAP. 7124/P)	cp			400.000	400.000	400.000	2.000.000	2021	11
	cs			400.000	400.000	400.000	2.000.000		
- ART. 1 COMMA 975: ALTA VELOCITA'		-	-						
(ECONOMIA E FINANZE: 9.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto CAP. 7124/P)	cp			100.000	100.000	100.000	400.000	2020	11
	cs			100.000	100.000	100.000	400.000		
- ART. 1 COMMA 975 PUNTO 1: ALTA VELOCITA'		-	-						
(ECONOMIA E FINANZE: 9.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto CAP. 7124/P)	cp			100.000	100.000	100.000	500.000	2021	11
	cs			100.000	100.000	100.000	500.000		
- ART. 1 COMMA 977 PUNTO A: REALIZZAZIONE DI OPERE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE		-	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7060/P)	cp			88.750	88.750	88.750	443.750	2021	27
	cs			88.750	88.750	88.750	443.750		

Pag. 6

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO		RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	SETTORE IN RIF. TAB.
- ART. 1 COMMA 977 PUNTO B: FONDO OPERE STRATEGICHE		-	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7060/P)	cp			94.151	94.151	94.151	564.906	2022	27
	cs			94.151	94.151	94.151	564.906		
- ART. 1 COMMA 977 PUNTO C: FONDO OPERE STRATEGICHE		-	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7060/P)	cp			90.450	90.450	90.450	633.150	2023	27
	cs			90.450	90.450	90.450	633.150		
- ART. 1 COMMA 1292: GRANDI EVENTI: MONDIALI DI NUOTO ROMA E GIOCHI DEL MEDITERRANEO PESCARA - PROTEZIONE CIVILE		-	-						
(ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7449/P)	cp			3.000	3.000	3.000	18.000	2022	24
	cs			3.000	3.000	3.000	18.000		
LEGGE FINANZIARIA N. 244 Del 2007: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)									
- ART. 2 COMMA 113: SOSPENSIONE PAGAMENTI MARCHE E UMBRIA (REGOLAZIONE CONTABILE)		-	-						
(ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7443/P)	cp			22.600	22.600	22.600	108.800	2024	3
	cs			22.600	22.600	22.600	108.800		
- ART. 2 COMMA 115: SOSPENSIONE PAGAMENTI MARCHE E UMBRIA (REGOLAZIONE CONTABILE)		5.687	-						
(ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7444)	cp			5.000	5.000	5.000	5.000	2017	3
	cs			5.000	5.000	5.000	5.000		
- ART. 2 COMMA 179 PUNTO A: PROGRAMMI EUROPEI AERONAUTICI		-	-						
(SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale. CAP. 7421/P)	cp			20.000	20.000	20.000	120.000	2022	2
	cs			20.000	20.000	20.000	120.000		
- ART. 2 COMMA 179 PUNTO B: PROGRAMMI EUROPEI AERONAUTICI		-	-						
(SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale. CAP. 7421/P)	cp			25.000	25.000	25.000	175.000	2023	2
	cs			25.000	25.000	25.000	175.000		
- ART. 2 COMMA 179 PUNTO C: PROGRAMMI EUROPEI AERONAUTICI		-	-						
(SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale. CAP. 7421/P)	cp			25.000	25.000	25.000	200.000	2024	2
	cs			25.000	25.000	25.000	200.000		
- ART. 2 COMMA 180: INTERVENTI SETTORE AERONAUTICO		-	-						
(SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale. CAP. 7421/P)	cp			1.004.000	925.000	757.000	2.789.000	2021	2
	cs			1.004.000	925.000	757.000	2.789.000		

Pag. 7

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO		RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	SETTORE IN RIF. TAB.
- ART. 2 COMMA 244: COMPLETAMENTO RETE INMATERIALE INTERPORTI		2.914	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.4 - Autotrasporto ed intermodalita' CAP. 7305)	cp			987	-	-	-	2014	11
	cs			987	-	-	-		
- ART. 2 COMMA 257 PUNTO A: LEGGE OBIETTIVO		-	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7060/P)	cp			90.772	90.772	90.772	544.632	2022	27
	cs			90.772	90.772	90.772	544.632		
- ART. 2 COMMA 257 PUNTO B: LEGGE OBIETTIVO		-	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7060/P)	cp			91.612	91.612	91.612	641.284	2023	27
	cs			91.612	91.612	91.612	641.284		
- ART. 2 COMMA 257 PUNTO C: LEGGE OBIETTIVO		-	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7060/P)	cp			90.517	90.517	90.517	724.136	2024	27
	cs			90.517	90.517	90.517	724.136		
- ART. 2 COMMA 257: SISMA MOLISE E PUGLIA		-	-						
(ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7443/P)	cp			10.000	10.000	10.000	65.000	2022	3
	cs			10.000	10.000	10.000	65.000		
- ART. 2 COMMA 263: GIOCHI DEL MEDITERRANEO PESCARA 2009.		-	-						
(ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7449/P)	cp			700	700	700	4.200	2022	24
	cs			700	700	700	4.200		
- ART. 2 COMMA 271: CAMPIONATI NUOTO ROMA 2009		-	-						
(ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7449/P)	cp			400	400	400	2.000	2021	24
	cs			400	400	400	2.000		
- ART. 2 COMMA 291 PUNTO A: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA		82.674	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7188/P)	cp			1.212	1.212	1.212	7.272	2022	19
	cs			1.212	1.212	1.212	7.272		
- ART. 2 COMMA 291 PUNTO B: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA		-	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7188/P)	cp			225	225	225	1.350	2022	19
	cs			225	225	225	1.350		
- ART. 2 COMMA 291 PUNTO C: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA		-	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7188/P)	cp			64	64	64	384	2022	19
	cs			64	64	64	384		

Pag. 8

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO		RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2014	2015	2016	E SUCCESSIVI 2017	ANNO TER.	SETTORE IN RIF. TAB.
- ART. 2 COMMA 291: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA		1.000	-						
	cp			1.000	1.000	1.000	6.000	2022	19
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7187)	cs			1.000	1.000	1.000	6.000		
- ART. 2 COMMA 373: CANCELLAZIONE DEBITO PAESI POVERI		38.000	"						
	cp			50.000	50.000	50.000	1.650.000	2049	27
(ECONOMIA E FINANZE: 8.2 - Incentivi alle imprese per interventi di sostegno CAP. 7182)	cs			50.000	50.000	50.000	1.650.000		
DECRETO LEGGE N. 112 Del 2008: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 133 DEL 2008, DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITA', LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA E LA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA									
- ART. 14 COMMA 1: SPESE PER OPERE E ATTIVITA' DELL'EXPO MILANO 2015		567.998	384.732.278						
	cp			449.378	119.689	-	-	2015	17
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7695)	cs			449.378	119.689	-	-		
DECRETO LEGGE N. 185 Del 2008: MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO A FAMIGLIE, LAVORO, OCCUPAZIONE E IMPRESA E PER RIDISEGNARE IN FUNZIONE ANTI-CRISI IL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE									
- ART. 21 COMMA 1 PUNTO A: OPERE STRATEGICHE		-	-						
	cp			58.200	58.200	58.200	407.400	2023	27
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7060/P)	cs			58.200	58.200	58.200	407.400		
- ART. 21 COMMA 1 PUNTO B: OPERE STRATEGICHE		-	-						
	cp			145.500	145.500	145.500	1.164.000	2024	27
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7060/P)	cs			145.500	145.500	145.500	1.164.000		
LEGGE N. 7 Del 2009: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO DI AMICIZIA, PARTENARIATO E COOPERAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA GRANDE GIAMAHIRIA ARABA LIBICA POPOLARE SOCIALISTA, FATTO A BENGASI IL 30 AGOSTO 2008									
- ART. 5 COMMA 1 PUNTO C: TRATTATO DI AMICIZIA PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE TRA LA REP. ITALIANA E LA GRANDE JAMAHIRIA LIBICA		130.000	-						
	cp			15.200	5.300	3.300	2.350.500	2028	27
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 8.2 - Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale CAP. 7800)	cs			15.200	5.300	3.300	2.350.500		
DECRETO LEGGE N. 39 Del 2009: INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DELLA REGIONE ABRUZZO									
- ART. 3 COMMA 1: SISMA ABRUZZO		87	-						
	cp			292.164	227.775	175.343	1.463.664	2032	3
(ECONOMIA E FINANZE: 14.1 - Edilizia abitativa e politiche territoriali CAP. 7817)	cs			292.164	227.775	175.343	1.463.664		

segue: Allegato

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO		RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	SETTORE IN RIF. TAB.
- ART. 11 COMMA 1: FONDO RISCHIO SISMICO		146.700	-						
(ECONOMIA E FINANZE: 6.2 - Protezione civile CAP. 7459)	cp			195.600	145.100	44.000	-	2016	19
	cs			195.600	145.100	44.000	-		
- ART. 14 COMMA 1 PUNTO 1: SISMA ABRUZZO - SPESE OBBLIGATORIE CONNESSE ALLE FUNZIONI ESSENZIALI DA SVOLGERE NELLE AREE DEL CRATERE		34.942	-						
(SVILUPPO ECONOMICO: 2.1 - Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate CAP. 8359/P)	cp			13.000	-	-	-	2014	3
	cs			70.000	-	-	-		
- ART. 14 COMMA 1 PUNTO 2: SISMA ABRUZZO - RISORSE PER L'EDILIZIA PRIVATA		-	-						
(SVILUPPO ECONOMICO: 2.1 - Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate CAP. 8359/P)	cp			266.000	249.000	-	-	2015	3
	cs			378.500	249.000	-	-		
- ART. 14 COMMA 1 PUNTO 4: SISMA - ABRUZZO - RISORSE PER L'EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA COMUNI FUORI DAL CRATERE		-	-						
(SVILUPPO ECONOMICO: 2.1 - Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate CAP. 8359/P)	cp			10.000	5.000	-	-	2015	3
	cs			20.000	5.000	-	-		
- ART. 14 COMMA 1 PUNTO 5: SISMA - ABRUZZO SISMA - RISORSE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DI RICERCA		-	-						
(SVILUPPO ECONOMICO: 2.1 - Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate CAP. 8359/P)	cp			33.000	27.000	-	-	2015	3
	cs			33.000	27.000	-	-		
- ART. 14 COMMA 1 PUNTO 6: SISMA ABRUZZO SISMA - RISORSE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DI RICERCA		-	-						
(SVILUPPO ECONOMICO: 2.1 - Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate CAP. 8359/P)	cp			7.000	-	-	-	2014	3
	cs			7.500	-	-	-		
- ART. 14 COMMA 1 PUNTO 8: SISMA ABRUZZO - RISORSE PER GLI INTERVENTI PREVISTI DALL'OPCM N. 4013/2012		-	-						
(SVILUPPO ECONOMICO: 2.1 - Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate CAP. 8359/P)	cp			78.127	-	-	-	2014	3
	cs			78.127	-	-	-		
DECRETO LEGGE N. 135 Del 2009: ATTUAZIONE DI OBBLIGHI COMUNITARI E PER L'ESECUZIONE DI SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE									
- ART. 3/bis COMMA 2: RECEPIMENTO DIRETTIVA 2009/17/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO		9.879	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 4.1 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste CAP. 7853)	cp			10.705	10.666	10.667	68.084	2023	11
	cs			10.705	10.666	10.667	68.084		

Pag. 10

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO		RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	SETTORE IN RIF. TAB.
LEGGE FINANZIARIA N. 191 Del 2009: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2010)									
- ART. 2 COMMA 219: EMERGENZA CARCERI		87.571	-						
(GIUSTIZIA: 1.1 - Amministrazione penitenziaria CAP. 7300)	cp			5.231	-	-	-	2014	17
	cs			5.231	-	-	-		
DECRETO LEGGE N. 78 Del 2010: MISURE URGENTI IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E DI COMPETITIVITA' ECONOMICA									
- ART. 39 COMMA 4/ter: ZONE FRANCHE URBANE		14.578	-						27
(ECONOMIA E FINANZE: 1.5 - Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte CAP. 7816)	cp			-	-	-	-		
	cs			-	-	-	-		
LEGGE DI STABILITA' N. 220 Del 2010: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITÀ 2011)									
- ART. 1 COMMA 57: INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA RICERCA AEROSPAZIALE ED ELETTRONICA		-	-						
(SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale. CAP. 7421/P)	cp			43.680	38.641	35.501	185.096	2023	2
	cs			43.680	38.641	35.501	185.096		
DECRETO LEGGE N. 98 Del 2011: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA									
- ART. 32 COMMA 1: FONDO PER LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E STRADALI		112.659	-						
(ECONOMIA E FINANZE: 9.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto CAP. 7372)	cp			153.067	183.375	120.000	-	2016	11
	cs			153.067	183.375	120.000	-		
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 1: FONDO PER LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E STRADALI E RELATIVO AD OPERE DI INTERESSE STRATEGICO		218.048	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali CAP. 7514)	cp			154.103	13.448	69.125	-	2016	27
	cs			154.103	13.448	69.125	-		
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 10: CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DEL NUOVO AUDITORIUM-TEATRO DELL'OPERA DI FIRENZE		5.000	-						
(BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO: 1.2 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo CAP. 8742)	cp			5.000	-	-	-	2014	27
	cs			5.000	-	-	-		
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 11: MEGALOTTO 2 DELLA STRADA STATALE N. 106 IONICA		129.324	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali CAP. 7155)	cp			-	3.000	23.000	-	2016	11
	cs			-	3.000	23.000	-		

Pag. 11

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO		RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	SETTORE IN RIF. TAB.
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 12: OPERE E MISURE COMPENSATIVE DELL'IMPATTO TERRITORIALE E SOCIALE CORRELATE ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PILOTA NEI TERITORI INTERESSATI DAL NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO-LIONE		-	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali CAP. 7532/F)	cp cs			-	-	8.000 8.000	-	2016	11
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 2: ASSEGNAZIONE DI RISORSE ALLE PICCOLE E MEDIE OPERE NEL MEZZOGIORNO		-	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7174)	cp cs			29.562 29.562	23.167 23.167	-	-	2015	27
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 3: RFI - AV/AC MILANO-VERONA: TRATTA TREVIGLIO BRESCIA - SECONDO LOTTO		181.061	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali CAP. 7515)	cp cs			190.316 190.316	185.309 185.309	185.215 185.215	-	2016	11
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 4: ASSEGNAZIONE DI RISORSE A FAVORE DI RFI PER LA LINEA AV/AC MILANO GENOVA: TERZO VALICO DEI GIOVI - II LOTTO		146.806	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali CAP. 7518)	cp cs			8.083 8.083	397 397	38.289 38.289	-	2016	11
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 5: ACCESSIBILITA' ALLA VALTELLINA: SS 38 I° LOTTO - VARIANTE DI MORBEGNO II° STRALCIO DALLO SVINCOLO DI CORSIO ALLO SVINCOLO DEL TARTANO		-	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali CAP. 7519)	cp cs			19.708 19.708	3.927 3.927	4.774 4.774	-	2016	11
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 6: NODO DI TORINO E ACCESSIBILITA' FERROVIARIA: OPERE DI PRIMA FASE - STAZIONE DI RIBAUDENGO		1.968	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali CAP. 7520)	cp cs			2.956 2.956	11.433 11.433	-	-	2015	11
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 7: REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO ASSE STRADALE LIONI-GOTTAMINARDA, TRATTO SVINCOLO DI FRIGENTO-SVINCOLO DI SAN TEODORO		-	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali CAP. 7529)	cp cs			14.781 14.781	23.819 23.819	9.548 9.548	-	2016	11
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 8: REALIZZAZIONE METROPOLITANA LEGGERA AUTOMATICA METROBUS DI BRESCIA. 1° LOTTO FUNZIONALE PREALPINO - S. EUFEMIA. ULTERIORI OPERE DI COMPLETAMENTO 1^ E 2^ TRANCHE		17.740	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.7 - Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale CAP. 7422)	cp cs			10.000 10.000	5.800 5.800	30.800 30.800	-	2016	11
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 9: HUB PORTUALE DI RAVENNA		-	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.6 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne CAP. 7268)	cp cs			-	-	48.940 48.940	-	2016	1

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO		RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	SETTORE IN RIF. TAB.
- ART. 32 COMMA 6: FONDO PER LA RIPARTIZIONE DELLE QUOTE ANNUALI DI LIMITI DI IMPEGNO E DI CONTRIBUTI PLURIENNALI REVOCATI		1.071	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7685)	cp cs			18.025 18.025	18.025 18.025	18.025 18.025	102.819 102.819	2024	27
DECRETO LEGGE N. 201 Del 2011: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA, L'EQUITA' ED IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI.									
- ART. 3 COMMA 4: DOTAZIONE/INCREMENTO FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE		725.021	-						
(SVILUPPO ECONOMICO: 1.3 - Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione CAP. 7342)	cp cs			668.959 668.959	750.000 750.000	750.000 750.000	- -	2016	2
DECRETO LEGGE N. 215 Del 2011: PROROGA DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA, INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO AI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER IL CONSOLIDAMENTO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE, NONCHE' DISPOSIZIONI URGENTI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA									
- ART. 5 COMMA 4: FINANZIAMENTO DELLO SVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO		-	-						
(SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale. CAP. 7420/P)	cp cs			25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000	250.000 250.000	2018	2
DECRETO LEGGE N. 5 Del 2012: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E DI SVILUPPO									
- ART. 31/bis COMMA 5: FINANZIAMENTO SCUOLA GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE (GSSI)		-	-						
(ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA: 3.3 - Ricerca scientifica e tecnologica di base CAP. 7235)	cp cs			12.000 12.000	12.000 12.000	- -	- -	2015	13
DECRETO LEGGE N. 83 Del 2012: MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE									
- ART. 17/septies COMMA 8: FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL PIANO NAZIONALE INFRASTRUTTURALE PER LA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI		-	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.1 - Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale CAP. 7119)	cp cs			14.810 14.810	14.915 14.915	- -	- -	2015	11
- ART. 17/undecies COMMA 1: FONDO PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI		-	-						
(SVILUPPO ECONOMICO: 1.1 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale. CAP. 7322)	cp cs			34.444 34.444	44.744 44.744	- -	- -	2015	2

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO		RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	SETTORE IN RIF. TAB.
DECRETO LEGGE N. 95 Del 2012: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA CON INVARIANZA DEI SERVIZI AI CITTADINI									
- ART. 3/bis COMMA 6: CREDITO IMPOSTA SISMA EMILIA		-	-						
(ECONOMIA E FINANZE: 8.3 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' CAP. 7810)	cp cs			450.000 450.000	431.200 431.200	431.200 431.200	3.880.800 3.880.800	2025	3
LEGGE DI STABILITA' N. 228 Del 2012: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2012)									
- ART. 1 COMMA 170: BANCHE E FONDI		419.525	-						
(ECONOMIA E FINANZE: 3.2 - Politica economica e finanziaria in ambito internazionale CAP. 7175)	cp cs			295.000 295.000	295.000 295.000	295.000 295.000	6.490.000 6.490.000	2022	27
- ART. 1 COMMA 176: CONTRATTI PROGRAMMA RFI		-	-						
(ECONOMIA E FINANZE: 9.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto CAP. 7122/P)	cp cs			50.000 50.000	49.932 49.932	- -	- -	2015	11
- ART. 1 COMMA 181: MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		-	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali CAP. 7380)	cp cs			14.950 14.950	14.980 14.980	- -	- -	2015	11
- ART. 1 COMMA 184: PROSECUZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA MOSE		-	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7200)	cp cs			298.677 298.677	291.864 291.864	386.736 386.736	- -	2016	27
- ART. 1 COMMA 186: REALIZZAZIONE PIATTAFORMA D'ALTURA DAVANTI AL PORTO DI VENEZIA		-	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.6 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne CAP. 7270)	cp cs			- -	94.872 94.872	- -	- -	2015	1
- ART. 1 COMMA 208: NUOVA LINEA FERROVIARIA TORINO-LIONE		-	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali CAP. 7532/P)	cp cs			35 35	392.713 392.713	140.540 140.540	2.124.020 2.124.020	2029	11
- ART. 1 COMMA 212: SOMME DA ASSEGNARE ALLA REGIONE PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASSE AUTOSTRADALE "PEDEMONTANA PIEMONTESE"		-	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali CAP. 7504)	cp cs			- -	79.892 79.892	- -	- -	2015	11
LEGGE N. 10 Del 2013: NORME PER LO SVILUPPO DEGLI SPAZI VERDI URBANI									
- ART. 7 COMMA 2: NORME PER LO SVILUPPO DEGLI SPAZI VERDI		-	-						
(POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI: 2.1 - Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita' CAP. 7963)	cp cs			1.000 1.000	- -	- -	- -	2014	25

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO		RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	SETTORE IN RIF. TAB.
DECRETO LEGGE N. 43 Del 2013: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'AREA INDUSTRIALE DI PIOMBINO, DI CONTRASTO AD EMERGENZE AMBIENTALI, IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DEL MAGGIO 2012 E PER ACCELERARE LA RICOSTRUZIONE IN ABRUZZO E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER EXPO 2015.									
- ART. 5/quater COMMA 1: INTERVENTI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ED AL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELL'AREA DEL MOLO COLPITA DAL SINISTRO DEL 7 MAGGIO 2013		-	-		-	-	-	2014	11
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.6 - Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne CAP. 7256)	cp cs			500 500	-	-	-		
- ART. 5/quater COMMA 1 PUNTO 1: RIPRISTINO DELL'EFFICIENZA, DELL'OPERATIVITA' E DELLA SICUREZZA DEL PORTO DI GENOVA A SEGUITO DEL SINISTRO DEL 7 MAGGIO 2013		-	-		-	-	-	2014	1
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 4.1 - Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste CAP. 7858)	cp cs			3.000 3.000	-	-	-		
- ART. 7/bis COMMA 1: RIFINANZIAMENTO DELLA RICOSTRUZIONE NEI COMUNI INTERESSATI DAL SISMA ABRUZZO		-	-						
(SVILUPPO ECONOMICO: 2.1 - Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate CAP. 8359/P)	cp cs			497.200 497.200	497.200 497.200	197.200 197.200	591.600 591.600	2019	3
- ART. 7/ter COMMA 2: INFRASTRUTTURE FS		-	-						
(ECONOMIA E FINANZE: 9.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto CAP. 7122/P)	cp cs			-	20.000 20.000	120.000 120.000	960.000 960.000	2024	11
DECRETO LEGGE N. 69 Del 2013: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA									
- ART. 2 COMMA 1: CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO PER L'ACQUISTO DI MACCHINARI IMPIANTI E ATTREZZATURE AD USO PRODUTTIVO A FAVORE DELLE PMI		-	-						
(SVILUPPO ECONOMICO: 1.3 - Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione CAP. 7489)	cp cs			7.500 7.500	21.000 21.000	35.000 35.000	128.000 128.000	2021	27
- ART. 18 COMMA 1: CONTINUITA' DEI CANTIERI E PERFEZIONAMENTO DEGLI ATTI CONTRATTUALI FINALIZZATI ALL'AVVIO DEI LAVORI		-	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali CAP. 7536)	cp cs			-	70.000 70.000	85.500 85.500	-	2016	11
- ART. 18 COMMA 2 PUNTO 1: REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE ESTERNA EST DI MILANO		-	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali CAP. 7537)	cp cs			70.000 70.000	120.000 120.000	70.000 70.000	-	2016	11
- ART. 18 COMMA 2 PUNTO 2: SOMME DA ASSEGNARE ALLA REGIONE VENETO PER LA PEDEMONTANA VENETA		17.654	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali CAP. 7147)	cp cs			20.500 20.500	130.000 130.000	219.500 219.500	-	2016	11

segue: Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO		RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	SETTORE IN RIF. TAB.
- ART. 18 COMMA 2 PUNTO 3: PROGRAMMA PONTI E GALLERIE STRADALI		-	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali CAP. 7538)	cp cs			306.000 306.000	231.000 231.000	100.000 100.000	- -	2016	11
- ART. 18 COMMA 2 PUNTO 5: SOMME DA ASSEGNARE ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA PER IL COLLEGAMENTO FERROVIARIO PIEMONTE-VALLE D'AOSTA		-	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali CAP. 7540)	cp cs			150.000 150.000	301.000 301.000	70.000 70.000	- -	2016	11
- ART. 18 COMMA 2 PUNTO 6: SOMME DA ASSEGNARE ALL'ANAS PER L'ASSE DI COLLEGAMENTO TRA LA SS 640 E LA A 19 AGRIGENTO-CALTANISSETTA		-	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali CAP. 7541)	cp cs			- -	- -	90.000 90.000	- -	2016	11
- ART. 18 COMMA 5: SOMME DA ASSEGNARE ALLA STRADA DEI PARCHI SPA		-	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2 - Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali CAP. 7542)	cp cs			8.500 8.500	- -	- -	- -	2014	11
- ART. 18 COMMA 9: SOMME DA ASSEGNARE PER IL PROGRAMMA 6.000 CAMPANILI		-	-						
(INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.7 - Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' CAP. 7543)	cp cs			150.000 150.000	- -	- -	- -	2014	27
DECRETO LEGGE N. 76 Del 2013: PRIMI INTERVENTI URGENTI PER LA PROMOZIONE DELL' OCCUPAZIONE, IN PARTICOLARE GIOVANILE, DELLA COESIONE SOCIALE, NONCHÉ IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) E ALTRE MISURE FINANZIARIE URGENTI									
- ART. 11 COMMA 5: CONTRIBUTO CHERNOBYL		-	-						
(ECONOMIA E FINANZE: 3.2 - Politica economica e finanziaria in ambito internazionale CAP. 7174)	cp cs			5.775 5.775	5.775 5.775	5.775 5.775	5.775 5.775	2017	27
DECRETO LEGGE N. 91 Del 2013: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA, LA VALORIZZAZIONE E IL RILANCIO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO.									
- ART. 5 COMMA 1: RALIZZAZIONE PROGETTO NUOVI UFFIZI		-	-						
(BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO: 1.12 - Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio CAP. 7482)	cp cs			7.000 7.000	- -	- -	- -	2014	27
- ART. 5 COMMA 2: REALIZZAZIONE SEDE MUSEO NAZIONALE DELL'EBRAISMO E DELLA SHOAH		-	-						
(BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO: 1.12 - Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio CAP. 7483)	cp cs			3.000 3.000	- -	- -	- -	2014	27
- ART. 5/quater COMMA 1: TUTELA DEL PATRIMONIO DELL'UNESCO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA		-	-						
(BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO: 1.13 - Valorizzazione del patrimonio culturale CAP. 7486)	cp cs			100 100	100 100	- -	- -	2015	27

segue: Allegato

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO		RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI	GIACENZE DI TESORERIA	2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	SETTORE IN RIF TAB.
DECRETO LEGGE N. 104 Del 2013: MISURE URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA									
- ART. 10 COMMA 1: MUTUI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E DETRAZIONI FISCALI		-	-						
-ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA: 1.1 - *Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica* CAP. 7106;	CP			-	40.000	40.000	40.000	2044	17
	CS			-	40.000	40.000	40.000		
	CP			22.017.526	21.619.551	14.705.041	57.991.825		
TOTALE GENERALE	CS			21.484.076	21.300.551	14.705.041	57.991.825		

Pag. 1

ALLEGATO N. 3

EFFETTI FINANZIARI, SUL BILANCIO DELLO STATO, DELL'ARTICOLATO DEL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA' 2014

DISEGNO DI LEGGE STABILITA' 2014-2016 - ARTICOLATO: EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

Allegato n. 8

(importi in milioni di euro)

		Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
MINORI ENTRATE										
Riassegnazioni delle somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti l. n. 908/1955	ext	30,0	30,0	30,0						
Incremento detrazione irpef redditi da lavoro dipendente	t	1.560,9	1.702,8	1.702,8	1.560,9	1.702,8	1.702,8	1.560,9	1.702,8	1.702,8
Incremento detrazione irpef redditi da lavoro dipendente - Addizionale regionale	t					23,0	23,0		23,0	23,0
Incremento detrazione irpef redditi da lavoro dipendente - Addizionale comunale	t					8,2	6,8		8,2	6,8
Deduzione Irap nuovi lavoratori assunti a tempo indeterminato	t				36,0	115,0	200,0	36,0	115,0	200,0
Aiuto alla crescita economica (ACE)	t		658,5	716,5	0,0	658,5	716,5	0,0	658,5	716,5
Detrazione ristrutturazione e riqualificazione energetica - Irpef, Ires, IVA	t	72,7	775,9	835,9	72,7	775,9	835,9	72,7	775,9	835,9
Detrazione ristrutturazione e riqualificazione energetica - IRAP	t						5,9			5,9
Svalutazione e perdite sui crediti ai fini IRES - banche, assicurazioni e altri intermediari - IRES	t		5,0	867,0		5,0	867,0		5,0	867,0
Svalutazione e perdite sui crediti ai fini IRES e IRAP - banche, assicurazioni e altri intermediari - IRAP	t				410,0	630,0	852,0	410,0	630,0	852,0
Ire prestazioni cooperative sociali	t	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0
Restituzione completa contributo addizionale 1,4% ASPI	con				70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali	con				1.000,0	1.100,0	1.200,0	1.000,0	1.100,0	1.200,0
Sentenza Corte costituzionale n 116 - Restituzione contributo perequazione pensioni alte (enti vari)	t				40,0	40,0		40,0	40,0	
Agevolazioni gasolio agricoltura	t	4,0	21,0	16,0	4,0	21,0	16,0	4,0	21,0	16,0
Deindicizzazione pensioni triennio 2014-2016 (effetti fiscali)	t	200,0	476,0	745,0	200,0	476,0	745,0	200,0	476,0	745,0
Liquidazione buonauscita dipendenti pubblici (effetti fiscali)	t	80,0	93,0	190,0	80,0	93,0	190,0	80,0	93,0	190,0
Contributo solidarietà pensioni elevate (effetti fiscali)	t	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Proroga contributo di solidarietà (art.2, c.2, del DI 138/2011) - IRPEF	t		207,3	118,4		207,3	118,4		207,3	118,4
Proroga contributo di solidarietà (art.2, c.2, del DI 138/2011) - Addizionale regionale	t					5,0	5,0		5,0	5,0
Proroga contributo di solidarietà (art.2, c.2, del DI 138/2011) - Addizionale comunale	t					1,8	1,4		1,8	1,4
Agevolazione piccola proprietà contadina	t	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
Disposizioni in materia immobiliare	t				1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
Soppressione maggiorazione Tares - Minori accantonamenti Friuli Venezia Giulia, Trento e Bolzano	ext	52,4	52,4	52,4						
Deducibilità al 20% ai fini delle IIDD dell'IMU immobili strumentali (decorrenza a.i. 2013)	t	475,7	274,3	274,3	475,7	274,3	274,3	475,7	274,3	274,3
TOTALE MINORI ENTRATE		2.895,7	4.466,2	5.718,3	5.119,3	7.376,8	8.999,5	5.119,3	7.376,8	8.999,5

DISEGNO DI LEGGE STABILITA' 2014-2016 - ARTICOLATO: EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

Allegato n. 3

(importi in milioni di euro)

		Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
		2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
MAGGIORI ENTRATE										
Detrazione ristrutturazione e riqualificazione energetica - (rpef, ires e IVA	t	155,8	481,2	76,6	155,8	481,2	76,6	155,8	481,2	76,6
Detrazione ristrutturazione e riqualificazione energetica - IRAP	t				6,2	66,0	11,7	6,2	66,0	11,7
Rivalutazione dei beni d'impresa	t	303,8	303,8	303,8	303,8	303,8	303,8	303,8	303,8	303,8
Riallineamento valori impliciti partecipazioni	t	500,0	100,0	100,0	500,0	100,0	100,0	500,0	100,0	100,0
Svalutazione e perdita sui crediti ai fini IRES e IRAP - banche, assicurazioni e altri intermediari	t	2.634,0			2.634,0			2.634,0		
Riduzione dei premi e per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (effetti fiscali)	t		389,0	257,0		389,0	257,0	0,0	389,0	257,0
Restituzione completa contributo addizionale 1,4% ASPI (effetti fiscali)	t		30,0	17,0		30,0	17,0	0,0	30,0	17,0
Dismissione immobili	k	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0			
Fondo da utilizzare per esclusione IRAP per i soggetti prIM di autorizzazione	t				0,0	62,6	192,6	0,0	62,6	192,6
Variazione aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti	t		3.000,0	7.000,0		3.000,0	7.000,0		3.000,0	7.000,0
Riduzione compensi avvocati PA	ext	10,3	10,3	10,3						
Contributo solidarietà pensioni elevate	con				21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
Riduzione trasferimenti correnti alle Regioni	ext	560,0								
Visto di conformità imposte dirette e IRAP	t				460,0	460,0	460,0	460,0	460,0	460,0
Revisone detrazioni d'imposta	t	482,5	760,3	552,6	482,5	760,3	552,6	482,5	760,3	552,6
Revisone detrazioni d'imposta - Addizionale regionale	t				4,3	9,5	9,5	4,3	9,5	9,5
Revisone detrazioni d'imposta - Addizionale comunale	t				1,6	3,0	2,6	1,6	3,0	2,6
Incremento imposta di bollo su comunicazioni strumenti finanziari da 1,5 a 2 per mille	t	939,8	527,0	527,0	939,8	527,0	527,0	939,8	527,0	527,0
Proroga contributo di solidarietà (art.2, c.2, del DI 138/2011)	t		275,4	275,4		275,4	275,4		275,4	275,4
Incremento dell'imposta di registro per trasferimento terreni per i rentier	t	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
Aumento diritti di notifica	ext	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7	43,7
Versamento IMU comunale per finanziamento Fondo solidarietà comunale	ext	572,0	4.717,9	4.717,9						
Conferma a regime (dal 2015) dell'IMU e conseguentemente della riserva erariale per gli immobili classificati nel gruppo catastale D	t		4.668,0	4.668,0						
Accantonamenti Friuli Venezia Giulia, Trento e Bolzano	ext		293,3	293,3						
Tassazione al 50% ai fini IRPEF dei redditi immobili non locati ad uso abitativo ubicati nello stesso comune di residenza (decorrenza a.i. 2013)	t	488,9	279,4	279,4	488,9	279,4	279,4	488,9	279,4	279,4
Tassazione al 50% ai fini IRPEF dei redditi immobili non locati ad uso abitativo ubicati nello stesso comune di residenza (decorrenza a.i. 2013) - Addizionale regionale	t				13,9	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9
Tassazione al 50% ai fini IRPEF dei redditi immobili non locati ad uso abitativo ubicati nello stesso comune di residenza (decorrenza a.i. 2013) - Addizionale comunale	t				5,3	4,1	4,1	5,3	4,1	4,1
TOTALE MAGGIORI ENTRATE		7.121,8	16.400,9	19.651,0	6.591,8	7.380,9	10.678,9	6.091,8	8.880,9	10.178,9

DISEGNO DI LEGGE STABILITA' 2014-2016 - ARTICOLATO: EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

Allegato n. 3

(importi in milioni di euro)

Art.	Co.			Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
				2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
		MINORI SPESE										
		- Minori spese correnti		4.048,7	12.179,2	13.688,9	3.066,1	5.121,5	7.103,0	3.066,1	5.121,5	7.103,0
2	1	Gestioni previdenziali (adeguamento istat)	c	755,9	755,9	755,9						
6	7	Detrazione ristrutturazione e riqualificazione energetica - IRAP	c	6,2	66,0	11,7						
9	27	Rappresentanze diplomatiche all'estero	c	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
10	8	Riduzione investimenti difesa nazionale	c					100,0	100,0		100,0	100,0
10	11-14	Election day	c	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
10	18	CAAF	c		6,0	10,6		6,0	10,6	0,0	6,0	10,6
10	19	Soppressione Fondo da utilizzare per esclusione IRAP per i soggetti privi di autorizzazione	c	0,0	82,6	192,8						
10	20	Fondo affitti	c	697,0	583,8	633,8	697,0	583,8	633,8	697,0	583,8	633,8
17	4	Riduzione crediti d'imposta	c	338,3	278,4	279,1	135,3	185,6	186,1	135,3	185,6	186,1
10	33	Accantonamenti lineari spese Ministeri (Spending review)	c					108,7	260,9		108,7	260,9
10	36	Riduzione trasferimenti correnti a imprese Stato	c	60,2	57,9	58,7	60,2	57,9	58,7	60,2	57,9	58,7
10	37	Riduzione consumi intermedi	c	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
11	1-4	Definanziamento IVC periodo contrattuale 2015-2017	c	0,0	300,0	440,0	0,0	213,8	313,7	0,0	213,8	313,7
11	5	Trattamento accessorio pubblico impiego	c	0,0	215,0	215,0	0,0	110,0	110,0	0,0	110,0	110,0
11	6	Riduzione compensi avvocati PA	c				13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
11	9	Limitazioni turn over (senza Corpi di polizia)	c	0,0	10,1	23,3	0,0	6,2	53,7	0,0	6,2	53,7
11	19	Indennità servizio all'estero-ISE	c	10,0	20,0	20,0	9,0	18,0	18,0	9,0	18,0	18,0
11	20	Spese viaggio familiari Maa	c	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
11	21	Riduzione livello finanziamento fabbisogno sanitario (effetti pubblico impiego)	c		540,0	610,0		300,0	340,0		300,0	340,0
12	1	Deindicizzazione pensioni triennio 2014-2016	c	580,0	1.380,0	2.160,0	580,0	1.380,0	2.160,0	580,0	1.380,0	2.160,0
12	2-3	Liquidazione buonuscita dipendenti pubblici	c	380,0	443,0	905,0	380,0	443,0	905,0	380,0	443,0	905,0
12	4	Contributo solidarietà pensioni elevate	c	21,0	21,0	21,0						
13	1	Patto di stabilità Regioni - PSI	c				1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
13	2	Patto di stabilità Regioni - (PSI- spending review)	c					344,0	344,0		344,0	344,0
13	15-16	Riduzione trasferimenti correnti alle Regioni	c	240,0								
13	8	Riserve erariali Regioni a Statuto Speciale	c	508,0	1.028,0	836,0			344,0			344,0
14	1	Patto stabilità interno EELL (PSI - spending review)	c									
17	1	Visto di conformità imposte dirette e IRAP	c	460,0	460,0	460,0						
17	2-3	Revisone detrazioni d'imposta - Addizionale regionale	c	4,3	9,5	9,5						
17	2-3	Revisone detrazioni d'imposta - Addizionale comunale	c	1,6	3,0	2,6						
23	7	Tassazione al 50% ai fini IRPEF dei redditi immobili non locati ad uso abitativo ubicati nello stesso comune di residenza (decorrenza a.i. 2013) - Addizionale regionale	c	13,9	13,9	13,9						
23	7	Tassazione al 50% ai fini IRPEF dei redditi immobili non locati ad uso abitativo ubicati nello stesso comune di residenza (decorrenza a.i. 2013) - Addizionale comunale	c	5,3	4,1	4,1						
23-24	2 - 1, lett. i)	Accantonamenti Valle d'Aosta	c		35,0	35,0						
24	1, lett. f)	Soppressione fondo sperimentale di riequilibrio	c		1.836,0	1.869,0						
24	1, lett. i)	Soppressione compartecipazione comunale IVA	c		3.024,0	3.024,0						
24	1, lett. f)	Soppressione trasferimenti fiscalizzabili Sicilia e Sardegna	c		779,0	779,0						
		- Minori spese in conto capitale		162,0	121,9	121,2	65,0	162,0	375,3	565,0	662,0	875,3
9	27	Rappresentanze diplomatiche all'estero	k	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
10	6	Dismissioni immobili	k							500,0	500,0	500,0
17	4	Riduzione crediti d'imposta	k	161,7	21,6	20,9	64,7	14,4	13,9	64,7	14,4	13,9
10	33	Accantonamenti lineari spese Ministeri (Spending review)	k					147,3	361,1		147,3	361,1
10	8	Riduzione investimenti difesa nazionale	k		100,0	100,0						
		TOTALE MINORI SPESE		4.210,8	12.301,1	13.810,1	3.131,1	5.283,5	7.478,4	3.631,1	5.783,5	7.978,4

DISEGNO DI LEGGE STABILITA' 2014-2016 - ARTICOLATO: EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

Allegato n. 3

(importi in milioni di euro)

Art.	Co.			Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
				2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
		MAGGIORI SPESE										
		- Maggiori spese correnti		7.456,7	9.282,0	9.595,4	3.356,5	397,0	341,9	3.356,5	397,0	341,9
2	1	Gestioni previdenziali (adeguamento Istat)	c	733,9	733,9	733,9						
4	9	Autotrasportatori	c	330,0			330,0			330,0		
5	2	Piano nazionale di tutela e gestione risorsa idrica	c	10,0	30,0	50,0	10,0	20,0	30,0	10,0	20,0	30,0
6	1	Linearizzazione parziale detrazione Irpef - Addizionale regionale	c		23,0	23,0						
6	1	Linearizzazione parziale detrazione Irpef - Addizionale comunale	c		8,2	8,2						
6	3	Deduzione Irap nuovi lavoratori assunti a tempo indeterminato (FSN)	c	36,0	115,0	200,0						
6	4	Restituzione completa contributo addizionale 1,4% ASPI	c	70,0	70,0	70,0						
6	7	Detrazione ristrutturazione e riqualificazione energetica - IRAP	c			5,9						
6	16-18	Riallineamento valori impliciti partecipazioni - credito d'imposta	c	300,8	60,2	60,2	300,8	60,2	60,2	300,8	60,2	60,2
6	19-22	Svalutazione e perdite sui crediti ai fini IRES e IRAP - banche, assicurazioni e altri intermediari - IRAP	c	410,0	630,0	852,0						
6	2	Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - *Riduzione trasferimento Inail*	c	500,0	600,0	700,0						
7	1	Incremento fondo sociale per l'occupazione - ammortizzatori in deroga	c	600,0			960,0			960,0		
7	2	Lavoratori salvaguardati dalla riforma pensionistica- modifica all'art. 1, c. 234 legge n. 228/2012	c	49,0	62,0	51,0	49,0	62,0	51,0	49,0	62,0	51,0
7	3	Fondo non autosufficienze	c	250,0			0,0			0,0		
7	4	Rifinanziamento fondo minori non accompagnati	c		20,0	20,0		20,0	20,0		20,0	20,0
7	5	Cinque x mille	c	400,0			400,0			400,0		
7	6	Lavori socialmente utili	c	100,0			100,0			100,0		
7	7	Rifinanziamento Carta acquisti	c	250,0			250,0			250,0		
7	8	Rifinanziamento Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere	c	10,0	10,0	10,0	5,0	5,0	10,0	5,0	5,0	10,0
7	9	Mobilità sanitaria internazionale	c	121,0			121,0			121,0		
7	10	Indennizzo a favore soggetti danneggiati da trasfusione	c	50,0	50,0		50,0	50,0		50,0	50,0	
7	11	Rifinanziamento Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti - Agea	c	5,0			5,0			5,0		
9	1	*Missioni di Pace*	c	765,0			765,0			765,0		
9	4	Fondo per il finanziamento ordinario delle Università	c	150,0			150,0			150,0		
9	5	Scuole non statali	c	220,0								
9	6	Misure a sostegno dell'editoria	c	50,0	40,0	30,0	50,0	40,0	30,0	50,0	40,0	30,0
9	7	Flotta aerea Corpo Forestale dello Stato	c	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
9	8	Strade sicure Forze Armate	c	40,0			20,4			20,4		
9	9	Rifinanziamento fondo tenuta in efficienza strumento militare	c	50,0			50,0			50,0		
9	10	*Fondo di funzionamento Carabinieri*	c	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
9	11	Semestre di Presidenza UE	c	66,0	2,0		58,0	12,0		56,0	12,0	
9	12	Fondo funzionamento *Istituto Mediterraneo di ematologia (IME)*	c	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
9	13	Agenzie fiscali (entrate e dogane)	c	100,0			100,0			100,0		
9	14	Revisione Catasto	c	20,0	30,0	50,0	10,0	20,0	40,0	10,0	20,0	40,0
9	15	Sentenza Corte costituzionale n 116 - *Restituzione contributo perequazione* pensioni alte (enti vari)	e	40,0	40,0							
9	16	*Assunzione magistrati ordinari vincitori di concorso*	c	18,6	25,3	31,2	9,5	12,9	15,9	9,5	12,9	15,9
9	20	Fondo per le esigenze indifferibili	c	107,6			106,6			106,6		
9	22	Centro di produzione Spa	c	10,0	10,0		10,0	10,0		10,0	10,0	
9	23	Normativa	c	1,5	1,0	1,0	1,5	1,0	1,0	1,5	1,0	1,0
9	25	Progetto x-legas	c	0,2	0,4	0,3	0,2	0,4	0,3	0,2	0,4	0,3

DISEGNO DI LEGGE STABILITA' 2014-2016 - ARTICOLATO: EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

Allegato n. 3

(importi in milioni di euro)

Co.			Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
			2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
30	Monitoraggio costi standard	c	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
11	Assunzioni personale corpo di Polizia e GF	c	50,0	120,0	120,0	26,0	61,0	61,0	26,0	61,0	61,0
5	Proroga contributo di solidarietà (art.2, c.2, del DI 138/2011) - Addizionale regionale	c		5,0	5,0						
5	Proroga contributo di solidarietà (art.2, c.2, del DI 138/2011) - Addizionale comunale	c		1,8	1,4						
22	Soppressione maggiorazione Tares - Fondo solidarietà comunale	c	943,0	943,0	943,0						
22	Soppressione maggiorazione Tares - Valle d'Aosta	c	4,6	4,6	4,6						
1 - lett. b)	Fondo solidarietà comunale	c	572,0	5.604,1	5.604,1						
	- Maggiori spese in conto capitale		1.993,3	1.732,5	2.241,0	3.053,8	824,5	1.123,5	2.958,8	689,5	918,5
1	FSC programmazione 2014-2020	k	50,0	500,0	1.000,0	10,0	50,0	200,0	10,0	50,0	200,0
6	Contratti di sviluppo Art. 43 D.L. 25/06/2008 n.112, convertito dalla L. 6/08/2008, n.133 - Settore industriale e turistico	k	50,0	50,0	100,0	20,0	50,0	100,0			
7	Fondo crescita sostenibile	k	100,0	50,0		50,0	50,0	50,0			
8	Rifinanziamento Fondo istituito dall'art. 2 della legge 394/81 Interventi internazionalizzazione delle imprese italiane finanziamenti agevolati per lo svolgimento di programmi di inserimento su nuovi mercati e di studi di fattibilità/assistenza tecnica e per il sostegno della patrimonializzazione delle PMI - SIMEST	k	50,0			25,0	25,0				
9	Riassegnazioni delle somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti l. n. 808/1985	k				30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
13	Flotta navale	k	80,0	200,0	340,0		10,0	55,0			
14	T.E.T.R.A	k	50,0	70,0	70,0	25,0	50,0	70,0	25,0	50,0	70,0
1	ANAS manutenzione straordinaria anno 2014	k	335,0			335,0			335,0		
2	ANAS Salerno - Reggio Calabria completamento asse autostradale	k	50,0	170,0	120,0	50,0	100,0	100,0	50,0	100,0	100,0
3	MOSE	k	200,0	100,0	71,0	200,0	109,0	71,0	200,0	100,0	71,0
4	Manutenzione straordinaria RFI annualità 2014 (contratto di servizio 2012-2014)*	k	300,0			500,0			500,0		
5	RFI Cancello-Frasso Telesino Napoli - Bari	k		50,0	50,0		40,0	50,0		40,0	50,0
6	RFI Brescia-Verona- Padova e Napoli Bari	k		120,0	120,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	120,0
7	RFI Adeguamento tracciato e velocizzazione asse ferroviario adriatico	k	50,0	150,0	150,0	50,0	100,0	100,0	50,0	100,0	100,0
8	acquisto materiale rotabile ferro - gomma	k	300,0	100,0	100,0	150,0	100,0	100,0	150,0	100,0	100,0
10	Sviluppo di infrastrutture fisiche a banda larga ed ultralarga	k	20,8			20,8			20,8		
11	Completamento pagamento opere ex.AGENSUD	k	80,0	70,0		80,0	70,0		80,0	70,0	
1	Interventi straordinari difesa suolo	k	30,0	50,0	100,0		20,0	40,0		20,0	40,0
3	Rifiuti e bonifiche (bonifica discariche)	k	30,0	30,0			10,0	20,0		10,0	20,0
3	Sisma del Polesine (esclusione FSI)	k	7,5	7,5		3,0	9,5	2,5	3,0	9,5	2,5
21	Fondo impianti pratica sportiva	k	10,0	15,0	20,0	5,0	10,0	15,0	5,0	10,0	15,0
4	Allentamento patto di stabilità enti locali	k				1.000,0			1.000,0		
12	Esclusione vincolo patto di stabilità per pagamenti debiti pregressi enti locali	k				500,0			500,0		
	TOTALE MAGGIORI SPESE		9.450,0	11.014,3	11.836,4	6.410,2	1.271,5	1.465,4	6.315,2	1.088,5	1.260,4

STABILITA' 2014-2016 - ARTICOLATO: EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

Allegato n. 3

(importi in milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
	12.095,7	15.480,7	17.354,7	11.529,5	8.598,3	10.464,9	11.434,5	8.463,3	10.259,9
	11.432,5	28.709,4	33.461,0	9.722,9	12.664,4	18.157,3	9.722,9	12.664,4	18.157,3
	-663,1	13.228,7	15.906,3	-1.806,7	4.066,1	7.692,4	-1.711,7	4.201,1	7.897,4
				3.764,0	3.764,0	3.764,0	3.764,0	3.764,0	3.764,0
				3.764,0	3.764,0	3.764,0	3.764,0	3.764,0	3.764,0

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
	1.232,1	290,8	8.840,0	1.152,6	829,5	769,0	1.003,6	694,5	634,0
c	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
k	40,0	184,8	379,8	19,5	100,0	199,5	19,5	100,0	199,5
c	436,4	95,5	95,5	166,4	95,5	95,5	166,4	95,5	95,5
k	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0	54,0
n	0,0	0,0	0,0						
k	1.939,0	1.815,0	6.255,0	650,0	450,0	290,0	650,0	450,0	290,0
k	0,0	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0
k	-732,3	-1.859,5	2.060,7	187,7	135,0	155,0	18,7	0,0	0,0
c	2.560,0								
	-1.895,2	12.937,9	7.066,3	-2.959,3	3.236,6	6.903,4	-2.715,3	3.508,6	7.263,4

ALLEGATO N. 4

QUADRO DI SINTESI DELLE PREVISIONI PER L'ANNO 2014 A RAFFRONTO CON QUELLE ASSESTATE 2013

Bilancio dello Stato - Quadro di sintesi previsioni 2014 - Competenza - Allegato n. 4 - BASE

(Al netto delle regolazioni contabili e debitorie)

(dati in milioni di euro)

	2013	2014						
	Bilancio assestato	L.V.	Legge di stabilità					Bilancio integrato 2014
		DLB 2014	Articolato	Tab. A e B	Tab. C	Tab. D	Tab. E	Totale	
ENTRATE									
Tributarie	438.271	447.669	2.973					2.973	450.642
Extra Tributarie	69.005	63.028	1.104					1.104	64.132
Altre	1.941	1.359	500					500	1.859
ENTRATE FINALI	**509.217**	**512.056**	**4.576**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.576**	**516.632**
SPESE									
Spese correnti (netto interessi)	393.018	403.101	3.408	95	436	0		3.939	407.040
Interessi	89.162	93.486						0	93.486
Spese Conto Capitale	58.102	52.041	1.831	40	54		607	2.532	54.572
SPESE FINALI	**540.281**	**548.627**	**5.239**	**135**	**490**	**0**	**607**	**6.471**	**555.098**
Rimborso prestiti	**197.515**	**235.664**						**0**	**235.664**
Risparmio pubblico	25.097	14.111	668	-95	-436	0	0	137	14.247
Saldo netto da finanziare	-31.064	-36.571	-663	-135	-490	0	-607	-1.895	-38.466
Ricorso al mercato	-236.680	-275.385	-663	-135	-3.050	0	-607	-4.455	-279.840

Bilancio dello Stato - Quadro di sintesi previsioni 2015 - Competenza - Allegato n. 4 - BASE

(Al netto delle regolazioni contabili e debitorie)

(dati in milioni di euro)

	2015							Bilancio integrato 2015
	L.V.	Legge di stabilità						
	DLB 2015	Articolato	Tab. A e B	Tab. C	Tab. D	Tab. E	Totale	
ENTRATE								
Tributarie	455.213	6.459					6.459	461.672
Extra Tributarie	59.128	4.983					4.983	64.111
Altre	1.367	500					500	1.867
ENTRATE FINALI	515.708	11.942	0	0	0	0	11.942	527.650
SPESE								
Spese correnti (netto interessi)	405.861	-2.897	95	96	0		-2.707	403.154
Interessi	96.773						0	96.773
Spese Conto Capitale	36.244	1.611	185	54		-139	1.711	37.954
SPESE FINALI	538.877	-1.287	280	150	0	-139	-996	537.881
Rimborso prestiti	254.669						0	254.669
Risparmio pubblico	11.707	14.339	-95	-96	0	0	14.149	25.856
Saldo netto da finanziare	-23.169	13.229	-280	-150	0	139	12.938	-10.231
Ricorso al mercato	-280.989	13.229	-280	-150	0	139	12.938	-268.051

Bilancio dello Stato - Quadro di sintesi previsioni 2016 - Competenza - Allegato n. 4 - BASE

(Al netto delle regolazioni contabili e debitorie)

(dati in milioni di euro)

	2016							Bilancio integrato 2016
	L.V.	Legge di stabilità						
	DLB 2016	Articolato	Tab. A e B	Tab. C	Tab. D	Tab. E	Totale	
ENTRATE								
Tributarie	465.030	8.450					8.450	473.480
Extra Tributarie	59.625	4.983					4.983	64.608
Altre	1.376	500					500	1.876
ENTRATE FINALI	526.031	13.933	0	0	0	0	13.933	539.964
SPESE								
Spese correnti (netto interessi)	407.774	-4.093	95	96	0		-3.903	403.871
Interessi	98.827						0	98.827
Spese Conto Capitale	20.918	2.120	380	54		8.216	10.769	31.687
SPESE FINALI	527.519	-1.974	475	150	0	8.216	6.866	534.385
Rimborso prestiti	234.702						0	234.702
Risparmio pubblico	18.054	17.526	-95	-96	0	0	17.336	35.390
Saldo netto da finanziare	-1.488	15.906	-475	-150	0	-8.216	7.066	5.578
Ricorso al mercato	-239.340	15.906	-475	-150	0	-8.216	7.066	-232.274

DISEGNO DI LEGGE

Titolo I - Risultati differenziali e gestioni previdenziali
Art. 1. - *(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)*
Art. 2. - *(Finanziamento gestioni previdenziali)*

Titolo II - Risorse per lo sviluppo e finanziamento di esigenze indifferibili
Art. 3. - *(Risorse per lo sviluppo)*
Art. 4. - *(Finanziamenti per infrastrutture e trasporti)*
Art. 5. - *(Misure in materia di ambiente e tutela del territorio)*
Art. 6. - *(Misure fiscali per il lavoro e le imprese)*
Art. 7. - *(Misure di carattere sociale)*
Art. 8. - *(Cofinanziamento nazionale di programmi dell'Unione europea)*
Art. 9. - *(Rifinanziamento di esigenze indifferibili e ulteriori interventi)*
Titolo III - Razionalizzazione della spesa pubblica
Art. 10. - *(Razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche)*
Art. 11. - *(Razionalizzazione della spesa nel pubblico impiego)*
Art. 12. - *(Razionalizzazione della spesa previdenziale)*
Titolo IV - Rapporti finanziari con gli enti territoriali
Art. 13. - *(Patto di stabilità delle regioni)*
Art. 14. - *(Patto di stabilità interno degli enti locali)*
Art. 15. - *(Patto di stabilità interno per le società, le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali)*
Art. 16. - *(Ulteriori disposizioni in materia di finanza degli enti territoriali)*
Titolo V - Disposizioni in materia di entrate tributarie
Art. 17. - *(Disposizioni in materia di entrate tributarie)*
Art. 18. - *(Altre disposizioni in materia di entrata)*
Titolo VI - Riforma della tassazione immobiliare
Art. 19. - *(Istituzione del tributo sui servizi comunali - TRISE)*
Art. 20. - *(Servizio di gestione dei rifiuti - TARI)*
Art. 21. - *(Servizi indivisibili dei comuni - TASI)*
Art. 22. - *(Disciplina generale del TRISE)*
Art. 23. - *(Disposizioni in materia di IMU)*
Art. 24. - *(Fondo di solidarietà comunale)*
Titolo VII - Norme finali
Art. 25. - *(Fondi speciali e tabelle)*
Art. 18. - *(Entrata in vigore)*

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

RISULTATI DIFFERENZIALI E GESTIONI PREVIDENZIALI

Art. 1.

(Risultati differenziali del bilanciodello Stato)

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *a)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2014, 2015 e 2016, sono indicati nell'allegato 1. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Art. 2.

(Finanziamento gestioni previdenziali)

1. Nell'allegato 2 è indicato l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera *c),* della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per l'anno 2014.

2. Gli importi di cui al comma 1 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nell'allegato 2 sono inoltre indicati gli importi complessivi dovuti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché gli importi che, prima del riparto, sono attribuiti:

a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989;

b) alla gestione speciale minatori;

c) alla Gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS.

3. Nel medesimo allegato 2 sono inoltre indicati:

a) i maggiori oneri, per l'anno 2012, destinati alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per il finanziamento degli interventi relativi al sostegno della maternità e della paternità di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53;

b) gli importi, utilizzati per il finanziamento dei maggiori oneri di cui alla lettera *a)*, delle somme risultanti, sulla base del bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'anno 2012, accantonate presso la gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.

TITOLO II

RISORSE PER LO SVILUPPO E FINANZIAMENTO DI ESIGENZE INDIFFERIBILI

Art. 3.

(Risorse per lo sviluppo)

1. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione è determinata, per il periodo di programmazione 2014-2020, in 54.810 milioni di euro. Il complesso delle risorse è destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord. Con la presente legge si dispone l'iscrizione in bilancio dell'80 per cento del predetto importo secondo la seguente articolazione annuale: 50 milioni per l'anno 2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno 2016; per gli anni successivi la quota annuale è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *e)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, in coerenza con l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei Fondi a finalità strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2014-2020, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro nel 2014, 43,5 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono destinate al finanziamento di interventi pilota per il riequilibrio dell'offerta dei servizi di base delle aree interne del Paese con riferimento prioritariamente ai servizi di trasporto pubblico locale, di istruzione e socio-sanitari secondo i criteri e le modalità attuative previste dall'Accordo di partenariato.

4. L'attuazione degli interventi, individuati ai sensi del comma 3, è perseguita attraverso la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali interessati, fra cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero della salute, mediante la sottoscrizione di accordi di programma-quadro di cui all'articolo 2, comma 203, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto applicabile, con il coordinamento del Ministro per la coesione territoriale che si avvale dell'Agenzia per la coesione territoriale.

5. Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Ministro per la coesione territoriale presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica i risultati degli interventi pilota posti in essere nel periodo di riferimento, ai fini di una valutazione in ordine a successivi rifinanziamenti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2.

6. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 100 milioni di euro per l'anno 2016, da utilizzare per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette risorse sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e attribuite al Fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo 43, per essere destinate, per il 50 per cento, a contratti di sviluppo nel settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, da realizzare nei territori regionali diversi dalle aree dell'obiettivo Convergenza e, per il restante 50 per cento, a contratti di sviluppo in ambito turistico.

7. La dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata della somma di 100 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro per l'anno 2015, destinata all'erogazione dei finanziamenti agevolati.

8. Le disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2014.

9. Le somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti concessi alle imprese ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per le medesime finalità di cui alla citata legge 24 dicembre 1985, n. 808.

10. Al fine di favorire la nascita e il rafforzamento di imprese agricole e agroalimentari condotte da giovani imprenditori, gli interventi per l'accesso al mercato dei capitali, di cui all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, devono essere prioritariamente rivolti a giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e i 40 anni.

11. All'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2*. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, i beni agricoli e a vocazione agricola di cui al comma 1 e quelli di cui al successivo comma 7 possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441».

12. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«*5*. Qualora alla scadenza di cui al comma precedente abbiano manifestato interesse all'affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra i 18 e i 40 anni, l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi».

13. Al fine di assicurare il mantenimento di adeguate capacità nel settore marittimo a tutela degli interessi di difesa nazionale e nel quadro di una politica comune europea, consolidando strategicamente l'industria navalmeccanica ad alta tecnologia, sono autorizzati contributi ventennali, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, e secondo le modalità di cui all'articolo 537-*bis* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di 80 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014, di 120 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2015 e di 140 milioni di euro a decorrere dal 2016, sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro della difesa riferisce in sede di presentazione del Documento di cui all'articolo 536, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, riguardo lo sviluppo bilanciato di tutte le componenti dello strumento militare.

14. Al fine di consentire interventi del Ministero dell'interno per la prosecuzione della rete nazionale *standard* T.E.T.R.A., necessaria per le comunicazioni sicure delle Forze di polizia, è autorizzata la spesa di 50 milioni per l'anno 2014 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.

15. All'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sono soppresse le parole: «piccole e medie»;

b) al secondo periodo, sono soppresse le parole: «piccole e medie».

Art. 4.

(Finanziamenti per infrastrutture e trasporti)

1. Al fine di assicurare la manutenzione straordinaria della rete stradale per l'anno 2014 e la prosecuzione degli interventi previsti dai contratti di programma già stipulati tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS Spa, è autorizzata la spesa di 335 milioni di euro per l'anno 2014.

2. Per la realizzazione del secondo stralcio del Macrolotto 4 dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria -- tratto fra il viadotto Stupino escluso e lo svincolo di Altilia incluso -- è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, di 170 milioni di euro per l'anno 2015 e di 120 milioni di euro per l'anno 2016.

3. È autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2014, 100 milioni di euro per l'anno 2015, 71 milioni di euro per l'anno 2016 e 30 milioni di euro per l'anno 2017 per consentire:

a) la prosecuzione immediata dei lavori del sistema MO.S.E. previsti dal 43º atto attuativo alla Convenzione generale sottoscritta tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Magistrato alle acque di Venezia e il Consorzio Venezia Nuova, con presa d'atto da parte del CIPE;

b) il completamento dell'intero sistema MO.S.E., con atto aggiuntivo alla Convenzione generale di cui alla lettera *a)* da sottoporre al CIPE entro il 30 giugno 2014.

4. Al fine di assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria inseriti nel contratto di servizio 2012-2014 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2014.

5. Al fine di completare il finanziamento della tratta Cancello-Frasso Telesino e variante alla linea Roma-Napoli, via Cassino, sita nel comune di Maddaloni, dell'asse ferroviario AV/AC Napoli-Bari, presentato al CIPE nella seduta del 18 febbraio 2013, e assicurare la celere presentazione al medesimo Comitato del progetto definitivo entro il 30 settembre 2014, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per l'anno 2016.

6. Le tratte Brescia-Verona-Padova della linea ferroviaria AV/AC Milano-Venezia, la tratta Apice-Orsara e la tratta Frasso Telesino-Vitulano della linea ferroviaria AV/AC Napoli-Bari sono realizzate con le modalità previste dalle lettere *b)* e *c)* del comma 232 e dai commi 233 e 234 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Il CIPE può approvare i progetti preliminari delle opere indicate al primo periodo anche nelle more del finanziamento della fase realizzativa e i relativi progetti definitivi a condizione che sussistano disponibilità finanziarie sufficienti per il finanziamento di un primo lotto costruttivo di valore non inferiore al 10 per cento del costo complessivo delle opere. A tal fine è autorizzata la spesa mediante erogazione diretta di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2029. A valere sui predetti contributi non sono consentite operazioni finanziarie con oneri a carico dello Stato.

7. Per l'avvio immediato di interventi di adeguamento del tracciato e la velocizzazione dell'asse ferroviario Bologna-Lecce è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Nelle more dell'approvazione del contratto di programma-parte investimenti 2012-2016, sottoscritto con RFI, è autorizzata la contrattualizzazione dei predetti interventi.

8. Al fine di favorire il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari destinati ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, la dotazione del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, da destinare all'acquisto di materiale rotabile su gomma, e di 200 milioni di euro per l'anno 2014

da destinare all'acquisto di materiale rotabile ferroviario. Al relativo riparto tra le regioni si provvede entro il 30 giugno di ciascuno degli anni del triennio con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1032, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla base del maggiore carico medio per servizio effettuato, registrato nell'anno precedente. I relativi pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno, nel limite del 50 per cento dell'assegnazione di ciascuna regione per l'anno 2014 e integralmente per gli anni 2015 e 2016.

9. È autorizzata la spesa di 330 milioni di euro per l'anno 2014 per interventi in favore del settore dell'autotrasporto. Al relativo riparto si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

10. Per il completamento del Piano nazionale banda larga, definito dal Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le comunicazioni e autorizzato dalla Commissione europea [aiuto di Stato n. SA. 33807 (2011/N) - Italia] è autorizzata la spesa di 20,75 milioni di euro per l'anno 2014.

11. Al fine di procedere al pagamento dei debiti relativi ad opere pubbliche affidate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito della cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro nel 2014 e di 70 milioni di euro nel 2015.

Art. 5.

(Misure in materia di ambientee tutela del territorio)

1. Al fine di permettere il rapido avvio nel 2014 di interventi di messa in sicurezza del territorio, le risorse esistenti sulle contabilità speciali relative al dissesto idrogeologico, non impegnate alla data del 31 dicembre 2013, comunque, nel limite massimo complessivo di 600 milioni di euro, nonché le risorse finalizzate allo scopo dalle delibere CIPE n. 6 e n. 8 del 2012 pari rispettivamente a 130 milioni di euro e 674,7 milioni di euro devono essere utilizzate per i progetti immediatamente cantierabili. A tal fine, entro il 1º marzo 2014, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare verifica la compatibilità degli accordi di programma e dei connessi cronoprogrammi con l'esigenza di massimizzare la celerità degli interventi in relazione alle situazioni di massimo rischio per l'incolumità delle persone e, se del caso, propone alle regioni le necessarie integrazioni e aggiornamenti. Entro il 30 aprile 2014 i soggetti titolari delle contabilità speciali concernenti gli interventi contro il dissesto idrogeologico finalizzano le risorse disponibili agli interventi immediatamente cantierabili contenuti nell'accordo e, per il tramite del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, presentano specifica informativa al CIPE indicando il relativo cronoprogramma e lo stato di attuazione degli interventi già avviati. La mancata pubblicazione del bando di gara ovvero il mancato affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2014, comporta la revoca del finanziamento statale e la contestuale rifinalizzazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse ad altri interventi contro il dissesto idrogeologico. A decorrere dal 2014, ai fini della necessaria programmazione finanziaria, entro il mese di settembre, il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, presenta al CIPE una relazione in ordine agli interventi in corso di realizzazione ovvero alla prosecuzione ed evoluzione degli accordi di programma unitamente al fabbisogno finanziario necessario per gli esercizi successivi. Gli interventi contro il dissesto idrogeologico sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016. All'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole: «non oltre i tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre i sei anni».

2. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo da ripartire, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni, città e autonomie locali, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'esercizio 2014, 30 milioni di euro per l'esercizio 2015 e 50 milioni di euro per l'esercizio 2016, al fine di finanziare un piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani. Il piano, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, individua gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono e le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento. Gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

3. Fatta salva la responsabilità dell'autore della contaminazione e del proprietario delle aree in conformità alle leggi vigenti e fatto salvo il dovere della autorità competente di procedere alla ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di caratterizzazione e messa in sicurezza, nonché per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un apposito fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015, per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007. Il piano di cui al presente comma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, individua gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono e le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento degli interventi medesimi, che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento; il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita l'azione di rivalsa, in relazione ai costi sostenuti, nei confronti di responsabili dell'inquinamento e di proprietari dei siti, ai sensi e nei limiti delle leggi vigenti. Gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Art. 6.

(Misure fiscali per il lavoro e le imprese)

1. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere *b)* e *c)* sono sostituite dalle seguenti:

«*b)* 1.520 euro, aumentata del prodotto tra 320 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;

c) 1.520 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro;»;

b) il comma 2 è abrogato.

2. Con effetto dal 1º gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, tenendo conto degli andamenti degli eventi relativi al rispetto della normativa generale sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, è stabilita la riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. In considerazione dei risultati gestionali dell'ente e dei relativi andamenti prospettici, per effetto della riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto allo stesso ente da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. A decorrere dall'anno 2016, l'INAIL effettua una verifica di sostenibilità economica, finanziaria e attuariale, asseverata dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:

a) il comma 4-*quater* è sostituito dal seguente:

«*4*-quater. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a)* ad *e),* che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente, è deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i due successivi periodi d'imposta. La suddetta deduzione decade se, nei periodi d'imposta successivi a quello in cui è avvenuta l'assunzione, il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in tale periodo d'imposta; la deduzione spettante compete, in ogni caso, per ciascun periodo d'imposta a partire da quello di assunzione, sempre che permanga il medesimo rapporto di impiego. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e),* la base occupazionale di cui al terzo periodo è individuata con riferimento al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato nell'attività commerciale e la deduzione spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attività. In caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio dell'attività istituzionale si considera, sia ai fini dell'individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della deducibilità del costo, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile all'attività commerciale individuato in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2. Non rilevano ai fini degli incrementi occupazionali i trasferimenti di dipendenti dall'attività istituzionale all'attività commerciale. Nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilità del costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.»;

b) i commi 4-*quinquies* e 4-*sexies* sono abrogati;

c) il comma 4-*septies* è sostituito dal seguente:

«*4*-septies. Per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse dai precedenti commi 1 e 4-*bis*.1 e 4-*quater* non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro e l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)*, numeri 2), 3) e 4), è alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera *a),* numero 5), e 4-*bis*.1».

4. Con effetto dal 1º gennaio 2014 e con riferimento alle trasformazioni di contratto a tempo indeterminato decorrenti dalla predetta data, all'articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, al primo periodo, le parole: «Nei limiti delle ultime sei mensilità» sono soppresse.

5. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «Dal quarto» sono sostituite dalle seguenti: «Dal settimo»;

b) al secondo periodo, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «3 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016 l'aliquota è fissata, rispettivamente, al 4 per cento, 4,5 per cento e al 4,75 per cento».

6. I soggetti che beneficiano della deduzione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, determinano l'acconto delle imposte sui redditi dovute per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015 utilizzando l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del capitale proprio relativa

al periodo d'imposta precedente.

7. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«*1*. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del:

a) 65 per cento anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;

b) 50 per cento alle spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

2. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis* del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del:

a) 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;

b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1º luglio 2015 al 30 giugno 2016.»;

b) all'articolo 15, le parole da: «da adottare entro il 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 31 dicembre 2015»;

c) all'articolo 16:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-*bis,* spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è pari al:

a) 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014;

b) 40 per cento, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015»;

2) comma 1-*bis*, le parole da: «fino al 31 dicembre 2013» a: «unità immobiliare» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, una detrazione dall'imposta lorda nella misura del:

a) 65 per cento, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014;

b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2*. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro».

8. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b),* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2012.

9. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 8, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in

vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

10. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento da versare con le modalità indicate al comma 13.

11. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali con la misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili.

12. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

13. Le imposte sostitutive di cui ai commi 10 e 11 sono versate in tre rate annuali di pari importo, senza pagamento di interessi, di cui la prima entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

14. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2004, n. 311.

15. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-*bis,* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 11, è vincolata una riserva in sospensione di imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 10.

16. Le disposizioni di cui ai commi 10-*bis* e 10-*ter* dell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012. Il versamento dell'imposta sostitutiva è dovuto in un'unica rata da versare entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in riferimento al quale l'operazione è effettuata. L'imposta sostitutiva dovuta per le operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012 è versata entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

17. Gli effetti del riallineamento di cui al comma 16 decorrono dal secondo periodo di imposta successivo a quello del pagamento della sostitutiva. Tali effetti si intendono revocati in caso di atti di realizzo riguardanti le partecipazioni di controllo, i marchi d'impresa e le altre attività immateriali o l'azienda cui si riferisce l'avviamento affrancato, anteriormente al quarto periodo di imposta successivo a quello del pagamento della sostitutiva. L'esercizio dell'opzione per il riallineamento di cui al comma 16 non è consentito in caso di opzione per i regimi previsti dagli articoli 172, comma 10-*bis*, 173, comma 15-*bis*, e 176, comma 2-*ter*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dall'articolo 15, commi 10, 11 e 12, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e viceversa.

18. Le modalità di attuazione dei commi 16 e 17 sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

19. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

«*c-bis*) rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo. Tali componenti concorrono al valore della produzione netta in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi»;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti di assicurati iscritti in bilancio a tale titolo. Tali componenti concorrono al valore della produzione netta in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi».

20. Le disposizioni di cui al comma 19 si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

21. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 101, comma 5, primo periodo, dopo le parole: «, e le perdite su crediti» sono aggiunte le seguenti: «, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106,» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.»;

b) all'articolo 106:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3*. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo, diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi. Le perdite su crediti realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ai fini del presente comma le svalutazioni e le perdite deducibili in quinti si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio.»;

2) i commi 3-*bis* e 5 sono abrogati;

3) al comma 4 dopo la parola: «crediti» sono aggiunte le seguenti: «rilevanti ai fini del presente articolo» e sono soppresse le parole: «nonché la rivalutazione delle operazioni "fuori bilancio" iscritte nell'attivo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 112».

22. Le disposizioni di cui al comma 21 si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Resta ferma l'applicazione delle previgenti disposizioni fiscali alle rettifiche di valore iscritte in bilancio nei periodi di imposta precedenti.

23. I commi 488 e 489 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono sostituiti dal seguente:

«*488*. In vista della riforma dei regimi IVA speciali dell'Unione europea previsti dalla direttiva 112/2006/UE, il numero 41-*bis* della Tabella A-Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applica alle società cooperative e loro consorzi diversi da quelli di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381».

24. La lettera *d-bis)* del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:

«*d-bis*) le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;». La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

25. .....

.....

..... **Stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento (v. Stampato n. 1120-*bis*)**

Art. 7.

(Misure di carattere sociale)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, per l'anno 2014, di 600 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 19 luglio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 40 milioni di euro e per il finanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati, per l'anno 2014, 50 milioni di euro. L'onere derivante dal periodo precedente è posto a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dalla presente legge.

2. Con effetto sulle pensioni decorrenti dall'anno 2014 il contingente numerico di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 22 aprile 2013 attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 231 e 233, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con riferimento alla tipologia di lavoratori relativa alla lettera *b)* del medesimo comma 231 dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012 è incrementato di 6.000 unità. Conseguentemente all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 234 le parole: «134 milioni di euro per l'anno 2014, di 135 milioni di euro per l'anno 2015, di 107 milioni di euro per l'anno 2016, di 46 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018, di 28 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «183 milioni di euro per l'anno 2014, di 197 milioni di euro per l'anno 2015, di 158 milioni di euro per l'anno 2016, di 77 milioni di euro per l'anno 2017, di 53 milioni di euro per l'anno 2018, di 51 milioni di euro per l'anno 2019 e di 18 milioni di euro per l'anno 2020»;

b) al comma 235 le parole: «1.110 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.929 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.501 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.341 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.527 milioni di euro per l'anno 2018, a 595 milioni di euro per l'anno 2019 e a 45 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1.159 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.991 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.552 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.372 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.550 milioni di euro per l'anno 2018, a 618 milioni di euro per l'anno 2019 e a 53 milioni di euro per l'anno 2020».

3. Per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2014.

4. La dotazione del fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-*novies* a 4-*undecies*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2014 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2013. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche all'esercizio finanziario 2014 e i termini ivi stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: da 2009 a 2013, da 2010 a 2014 e da 2011 a 2015. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del cinque per mille nell'anno 2014 sono quantificate nell'importo di euro 400 milioni. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.

6. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, nel limite di un milione di euro, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2014.

7. All'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «di cittadinanza italiana» sono sostituite dalle seguenti: «cittadini italiani o comunitari ovvero familiari di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo». Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato, per l'anno 2014, di 250 milioni di euro. In presenza di risorse disponibili in relazione all'effettivo numero dei beneficiari, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è determinata una quota del Fondo da riservare all'estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di prosecuzione del programma carta acquisti, di cui all'articolo 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in funzione dell'evolversi delle sperimentazioni in corso, nonché il riparto delle risorse ai territori coinvolti nell'estensione della sperimentazione di cui al presente comma. Per quanto non specificato nel presente comma, l'estensione della sperimentazione avviene secondo le modalità attuative di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.

8. Il Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

9. Al fine di adempiere agli obblighi di rimborso nei confronti di Stati dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo, della Svizzera e dei Paesi in convenzione conseguenti alle disposizioni di diritto europeo e internazionali in materia di mobilità sanitaria internazionale, gli specifici stanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, iscritti nello stato di previsione del Ministero della salute, sono incrementati, per l'anno 2014, di 121 milioni di euro.

10. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 3 settembre 2013 (*Requête* no. 5376/11), recante l'obbligo di liquidazione ai titolari dell'indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, degli importi maturati a titolo di rivalutazione dell'indennità integrativa speciale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è incrementata di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

11. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è rifinanziato di 5 milioni di euro per l'anno 2014.

Art. 8.

(Cofinanziamento nazionale di programmi dell'Unione europea)

1. Alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014/2020, a valere sulle risorse dei fondi strutturali, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP), a titolarità delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, concorre il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, nella misura massima del 70 per cento degli importi previsti nei piani finanziari dei singoli programmi. La restante quota del 30 per cento fa carico ai bilanci delle regioni e delle province autonome, nonché degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti ai programmi.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica si provvede, integralmente, con le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

3. Il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, concorre, nei limiti delle proprie disponibilità, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai Fondi strutturali UE 2014/2020, inseriti nell'ambito della programmazione strategica definita con l'Accordo di partenariato 2014/2020 siglato con le Autorità dell'Unione europea. Al fine di massimizzare le risorse destinabili agli interventi complementari di cui al presente comma, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli stessi con risorse a carico dei propri bilanci.

4. Il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato, nel limite di 500 milioni di euro annui a valere sulle proprie disponibilità, a concedere anticipazioni delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ed il Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca, nonché dei programmi complementari di cui al comma 3. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse UE in favore del programma interessato. Per la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa. Per i programmi complementari, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote riconosciute per ciascun programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa.

5. Il recupero, nei confronti delle Amministrazioni e degli altri Organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime Amministrazioni ed Organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione.

6. Il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014/2020, a valere sui Fondi strutturali, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP), nonché degli interventi complementari previsti nell'ambito dell'Accordo di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, ai sensi del comma 3, è assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo. A tal fine, le Amministrazioni centrali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, per gli interventi di rispettiva competenza, la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello di singolo progetto, secondo le specifiche tecniche definite congiuntamente tra il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e le Amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento per i singoli Fondi.

7. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dopo la lettera *g)* è aggiunta la seguente:

«*g*-bis) contratti passivi, convenzioni, decreti ed altri provvedimenti riguardanti interventi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione europea, ovvero aventi carattere di complementarietà rispetto alla programmazione UE, giacenti sulla contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5, della legge 16 aprile 1987, n. 183. Restano ferme le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041, per la rendicontazione dei pagamenti conseguenti agli atti assoggettati al controllo di cui al periodo precedente».

8. Le amministrazioni statali titolari di programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea che intendano ricorrere ad una centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le acquisizioni di beni e di servizi finalizzate all'attuazione degli interventi relativi ai detti programmi si avvalgono di Consip S.p.A., stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti. Le restanti amministrazioni titolari di programmi di sviluppo cofinanziati hanno facoltà di avvalersi di Consip ai sensi e con le modalità di cui al primo periodo.

9. A valere sulle disponibilità del fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, sono destinate, fino al limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, risorse a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri, in coerenza ed a complemento della politica di cooperazione dell'Unione europea. Le somme annualmente individuate sulla base delle azioni finanziabili ai sensi del presente comma, sono versate dal fondo di rotazione all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al pertinente capitolo di spesa del Ministero degli affari esteri che provvede al relativo utilizzo in favore delle azioni stesse.

10. Al pagamento delle somme di denaro conseguenti alle pronunce di condanna emesse nei confronti dello Stato per mancato o ritardato recepimento nell'ordinamento di direttive o di altri provvedimenti dell'Unione europea la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a valere sullo stanziamento appositamente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle pronunce già depositate o notificate alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai titoli giudiziari di cui al presente comma si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 5-*quinquies*, commi da 1 a 4, della legge 24 marzo 2001, n. 89.

Art. 9.

(Rifinanziamento di esigenze indifferibili e ulteriori finanziamenti)

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di 765 milioni di euro per l'anno 2014.

2. Per gli interventi di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, l'erogazione dei contributi avviene nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio, sulla base del fabbisogno per il 2014 presentato dagli enti locali e previa verifica dell'utilizzo delle risorse disponibili. Il CIPE può autorizzare gli enti medesimi all'attribuzione dei contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione. A tali erogazioni si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del citato articolo 7-*bis*.

3. Al fine di permettere il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata è autorizzata la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015. I relativi pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno.

4. Per l'anno 2014, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro.

5. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 220 milioni di euro per l'anno 2014.

6. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria» con la dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 40 milioni di euro per l'anno 2015 e 30 milioni di euro per l'anno 2016, destinato ad incentivare l'innovazione tecnologica e

digitale, a promuovere l'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi *media* ed a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese editrici e delle agenzie di stampa, è definita, previa ricognizione annuale delle specifiche esigenze di sostegno delle imprese, la ripartizione delle risorse del predetto Fondo.

7. Per garantire il funzionamento della flotta aerea antincendio del Corpo forestale dello Stato il programma «Interventi per soccorsi», afferente la missione «Soccorso civile» dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è integrato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le risorse derivanti dall'alienazione dei velivoli della flotta di Stato affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato alle esigenze di protezione civile per il potenziamento del concorso aereo di Stato per il contrasto agli incendi boschivi. Il Ministro dell'economia e della finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, comma 74, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 1º gennaio 2014, il piano di impiego di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2014. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-*bis*, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2014, per il personale di cui al comma 74 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.

9. Il fondo di cui all'articolo 616 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, è finanziato per l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2014.

10. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, il Fondo per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei Carabinieri con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del fondo nell'ambito del programma di spesa «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» del centro di responsabilità «Arma dei Carabinieri».

11. Per assicurare il tempestivo adempimento degli indifferibili impegni connessi con l'organizzazione e lo svolgimento del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea del 2014 e con il funzionamento della Delegazione per la Presidenza, è autorizzata la spesa di euro 56.000.000 per l'anno 2014 e di euro 2.000.000 per l'anno 2015. Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possono essere impegnate nel corso dell'esercizio finanziario successivo. Alle spese di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le attività, gli interventi, la gestione finanziaria e del personale posti in essere dalla Delegazione restano disciplinati dalla legge 5 giugno 1984, n. 208. All'atto del collocamento in fuori ruolo del personale di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 5 giugno 1984, n. 208, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario. L'articolo 1, comma terzo, della legge 5 giugno 1984, n. 208, si interpreta nel senso che, nei limiti temporali di operatività della Delegazione e nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, le spese sostenute dalla Delegazione per consumi intermedi, nonché il noleggio e la manutenzione di autovetture e per l'acquisto di mobili e

arredi non sono computate ai fini del calcolo dei limiti di spesa per il Ministero degli affari esteri derivanti dall'applicazione della normativa vigente. Nei limiti temporali e nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1, 4 e 6, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2013, n. 12. Ai componenti della delegazione di cui al presente comma è corrisposta, se inviati in missione all'estero, l'indennità di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941. Fermo restando quanto previsto all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nell'ambito delle risorse di cui al presente comma, al personale di qualifica non dirigenziale componente la delegazione può essere corrisposto un contributo fisso onnicomprensivo, sostitutivo di ogni altro pagamento o maggiorazione per i particolari carichi di lavoro e orario di servizio connessi con l'attività della delegazione, da svolgere anche in sedi diverse da quella dell'Amministrazione centrale. Per le straordinarie esigenze di servizio della Rappresentanza permanente a Bruxelles connesse con il semestre italiano di Presidenza del Consiglio dell'Unione europea, è autorizzata per l'anno 2014, a valere sulle risorse di cui al primo periodo del presente comma e nei limiti di 1.032.022 euro, la spesa per l'assunzione di personale con contratto temporaneo ai sensi dell'articolo 153 del decreto del Presidente delle Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in deroga ai limiti quantitativi previsti dalla medesima disposizione. Per le iniziative connesse con il semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, di competenza di Amministrazioni centrali diverse dal Ministero degli affari esteri, è istituito presso lo stato di previsione della spesa del medesimo Ministero un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire tra i Ministeri interessati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro degli affari esteri formulata di concerto con il Ministro per gli affari europei.

12. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014.

13. È autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 100 milioni di euro da assegnare all'Agenzia delle entrate quale contributo integrativo alle spese di funzionamento.

14. Per consentire la realizzazione della riforma del catasto in attuazione della delega in materia fiscale, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019.

15. Al fine di rimborsare le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 2013, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

16. Il Ministero della giustizia è autorizzato nell'anno 2014, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già concluso alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine è autorizzata la spesa di 18,6 milioni di euro per l'anno 2014, di 25,3 milioni di euro per l'anno 2015 e di 31,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

17. Al fine di non ostacolare l'attuazione in corso della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2013 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-*quinquies*, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2014 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2014; conseguentemente all'articolo 245,

comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2014».

18. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'incremento dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 2002 nei limiti di spesa pari a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015 e a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

19. A valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, l'importo di 5 milioni di euro è versato all'entrata del bilancio dello Sato nell'anno 2014 ed è riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di provvedere al rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolosaccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza della restante parte del quarto anno del quinquennio previsto dalla normativa europea.

20. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 107.631.245 euro per l'anno 2014, da ripartire contestualmente tra le finalità di cui all'elenco 1 allegato alla presente legge, con un unico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

21. Al fine di garantire la diffusione della pratica sportiva mediante la costruzione di nuovi impianti sportivi o la ristrutturazione di quelli già esistenti, il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva di cui all'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è rifinanziato di 10 milioni di euro per l'anno 2014, 15 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per l'anno 2016.

22. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

23. Il fondo di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è destinato al finanziamento delle iniziative finalizzate alla gestione e all'implementazione del Portale NORMATTIVA volto a facilitare la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini della normativa vigente, nonché a fornire strumenti per l'attività di riordino normativo. Il programma, le forme organizzative e le modalità di funzionamento delle attività relative al Portale, anche al fine di favorire la convergenza delle banche dati regionali, sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il Presidente del Senato della Repubblica e con il Presidente della Camera dei deputati. Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura la gestione e il coordinamento operativo delle attività. La banca dati del Portale è alimentata direttamente dai testi degli atti normativi pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e le relative attività sono svolte, su base convenzionale, dal medesimo soggetto preposto alla stampa ed alla gestione, anche con strumenti telematici, della *Gazzetta Ufficiale*. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo è incrementato di euro 1.500.000 per l'anno 2014, di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di euro 800.000 a decorrere dall'anno 2017. Ulteriori finanziamenti possono essere attribuiti al fondo da soggetti pubblici e privati, con le modalità stabilite dallo stesso decreto.

24. Sono abrogati i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9.

25. Per il completamento e la implementazione del progetto *x-leges* finalizzato alle trasmissioni telematiche tra organi costituzionali, per assicurare la completa informatizzazione della formazione

degli atti normativi e delle deliberazioni adottate dal Consiglio dei ministri, nonché per alimentare la *Gazzetta Ufficiale* in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione complessiva pari ad euro 1.500.000, di cui euro 200.000 per l'anno 2014, euro 400.000 per l'anno 2015, euro 300.000 per l'anno 2016, euro 200.000 per l'anno 2017, euro 200.000 per l'anno 2018 ed euro 200.000 per l'anno 2019. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti gli aspetti procedurali e gestionali relativi all'utilizzazione delle somme.

26. L'articolo 17, comma 30, della legge 15 marzo 1997, n. 127, è abrogato.

27. All'articolo 1, comma 144, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo le parole: «livelli essenziali di assistenza» sono aggiunte le seguenti: «per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero». All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 115, dopo le parole: «tecnico-operativa della difesa» sono inserite le seguenti: «nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di parte capitale destinati all'erogazione agli uffici all'estero delle dotazioni finanziarie di parte corrente e di parte capitale, iscritti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

TITOLO III

RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA

Art. 10.

(Razionalizzazione della spesadelle amministrazioni pubbliche)

1. Al fine di razionalizzare la normativa vigente in materia di erogazione dei contributi statali di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, il Governo adotta, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. I regolamenti di cui al comma 1 si attengono ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) trasparenza e pubblicità dei procedimenti concernenti l'assegnazione dei contributi;

b) semplificazione e celerità dei procedimenti;

c) individuazione di adeguati requisiti soggettivi degli istituti culturali beneficiari, tra cui: possesso della personalità giuridica; assenza di finalità di lucro; storicità della presenza dell'istituzione nel tessuto culturale italiano; rilevanza nazionale e internazionale dell'attività svolta; possesso di un consistente e notevole patrimonio culturale relativo all'ambito disciplinare di vocazione dell'istituto, pubblicamente fruibile in maniera continuativa anche mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie; svolgimento di attività e di programmi di ricerca e di formazione di rilievo nazionale e internazionale elaborati anche in collaborazione tra più istituti culturali; capacità di attrarre capitali privati e promuovere forme di mecenatismo; svolgimento di attività e prestazione di servizi di accertato e rilevante valore culturale;

d) razionalizzazione del sistema di contribuzione statale secondo unicità di visione e conseguente programmazione delle risorse statali, tenendo conto anche dei contributi a quegli istituti che fruiscano di finanziamenti per legge a carico del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

e) orientamento del sistema di contribuzione statale prioritariamente e prevalentemente a favore delle istituzioni culturali di rilievo nazionale, anche al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni con il sistema delle contribuzioni erogate dalle regioni e dagli enti locali;

f) previsione di una tabella di istituti culturali beneficiari del contributo statale, sottoposta a revisione triennale, adottata, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

g) previsione di contributi per progetti presentati da reti di istituti culturali aventi i requisiti di cui alla

lettera *c*) del presente comma; tali progetti, di elevato valore culturale, devono essere attinenti alle finalità istituzionali degli enti proponenti;

h) definizione delle procedure concorsuali per l'accesso ai contributi statali di cui alle lettere *f)* e *g)*;

i) individuazione di forme adeguate di vigilanza sulla gestione economico-finanziaria delle istituzioni culturali beneficiarie del contributo statale attuate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

l) previsione di una norma transitoria che faccia salve, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, le eventuali richieste del contributo statale previsto dall'articolo 1 della legge n. 534 del 1996, redatte ed inoltrate ai competenti uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo secondo le modalità prescritte.

3. Sullo schema di regolamento di cui al comma 1 è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento è comunque emanato.

4. .....

.....

..... **Stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento (v. Stampato n. 1120-*ter*)**

5. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 222:

1) al secondo periodo, le parole: «31 marzo 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre di ogni anno» e le parole: «in corso» sono sostituite dalle seguenti: «da avviare nell'anno seguente»;

2) dopo il sesto periodo è aggiunto il seguente: «Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le predette amministrazioni dello Stato nell'espletamento delle indagini di mercato di cui alla lettera *b)* del terzo periodo del presente comma, finalizzate all'individuazione degli immobili da assumere in locazione passiva, hanno l'obbligo di scegliere soluzioni allocative economicamente più vantaggiose per l'Erario sulla base di quanto previsto dal successivo comma 222-*bis*, valutando anche la possibilità di decentrare gli Uffici»;

3) l'ottavo periodo è sostituito dai seguenti: «Sulla base delle attività effettuate e dei dati acquisiti ai sensi del presente comma e del successivo comma 222-*bis*, l'Agenzia del demanio definisce il piano di razionalizzazione degli spazi. Il piano di razionalizzazione viene inviato, previa valutazione del Ministro dell'economia e delle finanze in ordine alla sua compatibilità con gli obiettivi di riduzione del costo d'uso e della spesa corrente, ai Ministri interessati per le valutazioni di competenza ed è pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia del demanio»;

b) al comma 222-*bis*:

1) il quarto periodo è soppresso;

2) dopo il sesto periodo sono aggiunti i seguenti: «Al fine di pervenire ad ulteriori risparmi di spesa, le Amministrazioni dello Stato di cui al precedente comma 222, comunicano all'Agenzia del demanio, secondo le modalità ed i termini determinati con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, i dati e le informazioni relativi ai costi per l'uso degli edifici di proprietà dello Stato e di terzi dalle stesse utilizzati. Con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia del demanio sono comunicati gli indicatori di *performance* elaborati dalla medesima Agenzia in termini di costo d'uso/addetto sulla base dei dati e delle informazioni fornite dalle predette Amministrazioni dello Stato. Queste ultime, entro due anni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul sito *internet* dell'Agenzia del demanio, sono tenute ad adeguarsi ai migliori indicatori di *performance* ivi riportati»;

c) il comma 224 è sostituito dal seguente:

«*224*. Fatto salvo quanto previsto dal comma 222-*bis*, sesto periodo, le maggiori entrate e i risparmi di spesa derivanti dai commi da 222 a 223 affluiscono al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato».

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo definisce,

sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e la società di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici, compresi quelli detenuti dal Ministero della difesa e non utilizzati per finalità istituzionali, tale da consentire introiti per il periodo 2014-2016 non inferiori a 500 milioni di euro annui.

7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono individuati i beni immobili appartenenti all'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa da trasferire all'Agenzia del demanio per la successiva dismissione.

8. I programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale sono rideterminati in maniera tale da conseguire risparmi di spesa, anche in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, pari a 100 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016.

9. .....

.....

..... **Stralciati ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento (v. Stampato n. 1120-*quater*)**

10. .....

.....

.....

11. In relazione alle spese per consultazioni elettorali le risorse stanziate sul «Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono ridotte di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

12. All'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. A decorrere dal 2014 le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica giornata nell'arco dell'anno. A tal fine, le operazioni di votazione si svolgono dalle ore 7 alle ore 22 della domenica»;

b) al comma 2-*bis*, le parole: «nella medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «nella medesima giornata».

13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti ulteriori criteri e misure di riduzione e razionalizzazione della spesa necessarie a consentire il sopraindicato risparmio, anche attraverso la riduzione dei limiti massimi di spesa per sezione elettorale e l'individuazione di tetti di spesa per le singole componenti di costo.

14. Fermo restando il limite massimo di spesa annuale definito dal comma 11 per il complesso delle consultazioni elettorali che possono svolgersi in un anno, sono individuate idonee procedure per una congrua quantificazione di tutte le tipologie di spesa connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali. Le amministrazioni interessate da tali spese devono fornire tutti i dati, i parametri e le informazioni utili per effettuare tale quantificazione.

15. Entro il 1º gennaio 2015, tutti i Corpi di polizia, compresa l'Arma dei carabinieri, si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Entro il 1º gennaio 2015, le Forze armate dovranno avvalersi delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento

dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Per le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, l'invio dei dati mensili di cui all'articolo 1, comma 447, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, cessa in corrispondenza della prima mensilità per il cui pagamento ci si avvale delle procedure informatiche indicate al primo e al secondo periodo del presente comma.

16. All'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2*. Il Garante del contribuente, operante in piena autonomia, è organo monocratico le cui funzioni sono svolte, senza oneri a carico della finanza pubblica, dal presidente della commissione tributaria regionale nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate»;

b) il comma 4 è abrogato.

17. Le disposizioni di cui al comma 16 hanno effetto a decorrere dal 1º gennaio 2014. Conseguentemente, dalla medesima data decade l'organo operante alla data di entrata in vigore della presente legge.

18. All'articolo 4, comma 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole: «e 2013» sono aggiunte le seguenti: «, nonché negli anni 2015 e 2016».

19. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è soppressa a decorrere dall'anno 2015.

20. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è soppressa.

21. All'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «In deroga alla previsione di cui al periodo precedente, l'Autorità di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, restituisce entro il 31 gennaio 2014 le somme trasferite, per l'anno 2012, dalle autorità contribuenti quale quota delle entrate di cui all'articolo 23 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, delle entrate di cui all'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481, delle entrate di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *c),* numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, e delle entrate di cui all'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni; le restanti somme saranno restituite in dieci annualità costanti da erogare entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2015».

22. Il comma 523 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente:

«*523*. Per gli anni 2014 e 2015 è attribuita all'Autorità di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, una quota pari a 2 milioni di euro, per ciascun anno, a valere su ciascuna delle seguenti fonti di finanziamento: entrate di cui all'articolo 23 della legge n. 576 del 1982, e successive modificazioni; entrate di cui all'articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; entrate di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *c)*, numero 5), della legge n. 249 del 1997; entrate di cui all'articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni; entrate di cui all'articolo 10, comma 7-*ter*, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ed entrate di cui all'articolo 40 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994. Per gli anni 2014 e 2015 è attribuita, all'Autorità di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, una quota pari a 0,17 milioni di euro, per ciascun anno, a valere su ciascuna delle seguenti fonti di finanziamento: entrate di cui al citato articolo 23 della legge n. 576 del 1982, e successive modificazioni; entrate di cui al citato articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; entrate di cui al citato articolo 1, comma 6, lettera *c)*, numero 5), della legge n. 249 del 1997; entrate di cui al citato articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni; entrate di cui all'articolo 10, comma 7-*ter*, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ed entrate di cui all'articolo 40 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994; una quota pari a 0,98 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all'articolo 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e delle entrate di cui all'articolo 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

23. A decorrere dall'anno 2014, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica

concordati in sede europea e del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Per detti enti, la presente disposizione sostituisce tutta la normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica che prevede, ai fini del conseguimento dei risparmi di finanza pubblica, il concorso delle amministrazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di spese di personale.

24. In considerazione dell'adozione del bilancio unico d'ateneo, previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, e 4, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il fabbisogno finanziario programmato per l'anno 2014 del sistema universitario, di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è determinato incrementando del 3 per cento il fabbisogno programmato nell'anno 2013.

25. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le azioni della società Promuovi Italia s.p.a., costituita sulla base del comma 8-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal comma 74 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, sono trasferite a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo esercita i diritti dell'azionista, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Le azioni sono inalienabili. I componenti del consiglio di amministrazione di Promuovi Italia s.p.a. attualmente in carica decadono dalla data di pubblicazione della presente legge, senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e restano in carica fino alla data dell'assemblea da convocare, entro trenta giorni, per il rinnovo degli organi decaduti e per le modifiche statutarie necessarie ai sensi della presente disposizione. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, provvede a nominare il nuovo organo amministrativo, che sarà un amministratore unico per il primo triennio. A seguito del trasferimento, il patrimonio netto dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo è ridotto del valore contabile corrispondente alla partecipazione trasferita. La società svolge attività di assistenza tecnica al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in ordine alla gestione di azioni mirate allo sviluppo dei sistemi turistici, nonché funzioni di supporto agli interventi a sostegno dello sviluppo delle attività economiche e occupazionali della filiera dell'industria turistica e dei settori merceologici ad essa collegati. Attraverso la stipula di specifiche convenzioni con ENIT - Agenzia nazionale del turismo, e nei limiti dell'attività prevalente svolta per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può prevedersi lo svolgimento di attività in favore di altre amministrazioni pubbliche. Il collegio sindacale della società è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti. Uno dei membri effettivi è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Entro il termine di sei mesi i costi di gestione della società devono essere ridotti del 50 per cento. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta dalla società. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria della società ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutte le operazioni di cui al presente comma sono effettuate in regime di neutralità fiscale. Tutti i relativi atti, contratti, convenzioni e trasferimenti sono esenti da qualsivoglia tributo, comunque denominato.

26. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto, può predisporre un piano di ristrutturazione e razionalizzazione, anche mediante fusione e incorporazione, delle società direttamente o indirettamente controllate e di quelle interamente detenute che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing*.

27. Al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, con la maggioranza in ogni caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle istituzioni culturali che comprovino la gratuità dei relativi incarichi.

28. L'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si interpreta nel senso che il diritto di rivalsa si esercita anche per gli oneri finanziari sostenuti dallo Stato per la definizione delle controversie dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo che si siano concluse con decisione di radiazione o cancellazione della causa dal ruolo ai sensi degli articoli 37 e 39 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

29. Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 5, commi 4-*ter* e 4-*quater*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni di cui all'articolo 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992 siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati.

30. Al fine di proseguire nell'attività di monitoraggio e di revisione dei fabbisogni e dei costi *standard* delle funzioni e dei servizi resi, nei settori diversi dalla sanità, dalle regioni e dagli enti locali, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

31. A decorrere dall'anno accademico 2014/2015 il termine di 5 anni indicato all'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale del 1 agosto 2005, concernente il riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria, è ridotto a 4 anni. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da emanare, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, entro il 30 marzo 2014, può stabilire una diversa durata dei corsi di formazione specialistica entro il limite di cinque anni.

32. Sulla base degli indirizzi indicati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-*bis*, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in considerazione delle attività svolte dal Commissario straordinario di cui al comma 2 del medesimo articolo e delle proposte da questi formulate, entro il 31 luglio 2014 sono adottate misure di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento delle strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili tali da assicurare, anche nel bilancio di previsione, una riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 600 milioni di euro nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017. Il Commissario riferisce ogni tre mesi al Comitato interministeriale in ordine allo stato di adozione delle misure di cui al primo periodo.

33. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 32, le dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, in termini di competenza e cassa, delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono accantonate e rese indisponibili per gli importi di 256 milioni di euro per l'anno 2015 e 622 milioni di euro annui per gli anni 2016 e 2017, secondo quanto indicato nell'allegato 3 alla presente legge. Restano escluse dagli accantonamenti le spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri per i beni e le attività culturali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le spese iscritte nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» e gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione e quelli relativi alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano. Restano altresì esclusi gli interventi sui quali sono state operate riduzioni di spesa ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 10, commi 36 e 37, e dell'articolo 17,

commi 4 e 5. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica. Resta preclusa la rimodulazione degli accantonamenti di spese correnti a valere su quelli di conto capitale. A seguito dell'adozione degli interventi correttivi di cui al comma 32, si provvederà a rendere disponibili le somme accantonate. Qualora si verifichi uno scostamento rispetto alle previsioni di risparmio di cui al primo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione delle suddette somme accantonate, nella misura necessaria al raggiungimento dei predetti obiettivi.

34. A seguito delle misure di cui al comma 32, per gli anni 2015, 2016 e 2017 le regioni e le province autonome, a valere sui risparmi connessi alle predette misure, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a complessivi 344 milioni di euro, mediante gli importi di cui ai commi 449-*bis* e 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificati dall'articolo 14 della presente legge. Parimenti, per gli anni 2016 e 2017 gli enti locali mediante le percentuali recate ai commi 2 e 6 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificate dall'articolo 15 della presente legge, assicurano un contributo di 275 milioni di euro annui per i comuni e di 69 milioni di euro annui per le province.

35. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 gennaio 2015, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2015, 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 e 10.000 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati nel medesimo periodo ove, entro la data del 1º gennaio 2015, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.

36. Le autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti correnti in favore di imprese pubbliche e private, elencate nell'allegato 4 alla presente legge, sono ridotte per gli importi ivi indicati. Le erogazioni alle imprese effettuate ai sensi delle autorizzazioni di spesa di cui al precedente periodo spettano nei limiti dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, così come rideterminati per effetto delle riduzioni di cui medesimo periodo.

37. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ridotte di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, secondo quanto indicato nell'allegato 5 alla presente legge. Per effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle Amministrazioni, possono essere disposte variazioni compensative tra i capitoli interessati, con invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Restano escluse dalle citate riduzioni le spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le spese iscritte nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione».

38. .....

.....

..... **Stralciati ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento (v. Stampato n. 1120-*quinquies*)**

39. .....

.....

.....

40. .....

.....

.....

41. Le gestioni commissariali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15 ottobre 2013, n. 119,

nonché quelle disposte in applicazione dell'articolo 1, comma 115, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano il 30 giugno 2014.

Art. 11.

(Razionalizzazione della spesa nel pubblico impiego)

1. Per gli anni 2015-2017, l'indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale ai sensi dell'articolo 47-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella in godimento al 31 dicembre 2013 ai sensi dell'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

2. All'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013 e 2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

4. Per effetto delle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3, per il periodo 2015-2017, l'accantonamento a cui sono tenute le regioni ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, non deve tenere conto dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al predetto periodo 2015-2017.

5. All'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «e sino al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «e sino al 31 dicembre 2014». Al medesimo comma è inoltre aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo».

6. A decorrere dal 1º gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, i compensi professionali liquidati a seguito di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni ai sensi del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti nella misura del 75 per cento. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo di bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.

7. .....

.....

..... **Stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento (v. Stampato n. 1120-*sexies*)**

8. All'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 9, le parole: «pari al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 40 per cento»;

b) al comma 13-*bis*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta facoltà è fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 60 per cento nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018»;

c) al comma 14, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 60 per cento nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018».

9. All'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Nell'anno 2016, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018».

10. Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto sicurezza, le relative amministrazioni possono procedere per l'anno 2014, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, comunque, con un *turn over* complessivo relativo allo stesso anno non superiore al 55 per cento, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014 e a 120 milioni a decorrere dall'anno 2015, con riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per e l'Arma dei carabinieri e 600 unità per il Corpo della guardia di finanza. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

11. Le assunzioni di cui al comma 10 possono essere riservate al personale volontario in ferma prefissata di un anno delle Forze armate e sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni.

12. A decorrere dal 1º gennaio 2014 le disposizioni di cui all'articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici, si applicano a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti e con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.

13. Sono soggetti al limite di cui all'articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ove previsti dai rispettivi ordinamenti.

14. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui ai commi 12 e 13 sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico di uno o più organismi o amministrazioni, fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali.

15. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui ai commi da 13 a 14, per le amministrazioni di cui all'articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono annualmente versate al Fondo ammortamento dei titoli di Stato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 23-*ter* e, per le restanti amministrazioni ricomprese nei commi da 12 a 14 del presente articolo, restano acquisite nei rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi.

16. Le regioni adeguano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi da 12 a 15. Tale adeguamento costituisce adempimento necessario ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed integra le condizioni previste dalla relativa lettera *i)*.

17. L'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e l'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, si interpretano nel senso che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.

18. Per gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, i risparmi di cui al comma 5 concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

19. L'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è ridotta di un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

20. All'articolo 181, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: «del 90 per cento» sono sostitute dalle seguenti: «del 50 per cento».

21. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è ridotto di 540 milioni di euro per l'anno 2015 e 610 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. La predetta riduzione è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo criteri e modalità proposti in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano medesime, da recepire, in sede di espressione dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, entro il 30 giugno 2014. Qualora non intervenga la proposta entro i termini predetti, la riduzione è attribuita secondo gli ordinari criteri di ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale *standard*. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad esclusione della Regione siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso alla manovra di cui al presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

Art. 12.

(Razionalizzazione della spesa previdenziale)

1. Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

b) nella misura del 90 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Al comma 236 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il primo periodo è soppresso, e al secondo periodo sono soppresse le parole: «Per le medesime finalità».

2. Con effetto dal 1º gennaio 2014 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data:

a) all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «90.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro», le parole: «150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro» e le parole: «60.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro»;

b) all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, al comma 2, primo periodo, le parole: «decorsi sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi dodici mesi».

3. Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge per i soggetti che hanno maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2013.

4. A decorrere dal 1º gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a 150.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 200.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 200.000 euro e al 15 per cento per la parte eccedente 250.000 euro. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 7, comma 2, della presente legge.

5. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine.

TITOLO IV

RAPPORTI FINANZIARI CON GLI ENTI TERRITORIALI

Art. 13.

(Patto di stabilità interno delle regioni)

1. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il complesso delle spese finali, in termini di competenza eurocompatibile, delle regioni a statuto ordinario non può essere superiore per l'anno 2013 all'importo di 20.090 milioni di euro, per l'anno 2014 all'importo di 19.390 milioni di euro e per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 all'importo di 19.099 milioni di euro.»;

b) al secondo periodo, le parole: «per gli esercizi dal 2013 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per l'esercizio 2013»;

c) al secondo periodo, le parole: «di ciascun anno» sono sostituite dalla seguente: «2013».

2. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 449, è inserito il seguente:

«*449*-bis. Il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, agli importi indicati nella tabella seguente:

Regione	Obiettivi patto di stabilità interno*(milioni di euro)*	
	Anno 2014	Anni2015-2017
Piemonte	1.928	1.901
Liguria	714	704
Lombardia	3.026	2.960
Veneto	1.515	1.485
Emilia-Romagna	1.514	1.485
Toscana	1.440	1.418
Umbria	548	543
Marche	637	628
Lazio	1.943	1.909
Abruzzo	673	666
Molise	261	259
Campania	2.327	2.304
Puglia	1.305	1.289
Basilicata	539	535
Calabria	1.022	1.013
Totale	19.390	19.099

».

3. Al comma 450 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «dal 2013 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2013 al 2017» e le parole: «del comma 449» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 449 e 449-*bis*».

4. Al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2017»;

b) al primo periodo, alla lettera *d)*, l'alinea è sostituito dal seguente:
«*d)* degli importi indicati nella seguente tabella:

Regione o Provincia autonoma	Importo *(in milioni di euro)*	
	Anno 2014	Anni2015-
Trentino-Alto Adige	2	
Provincia autonoma Bolzano/Bozen	26	
Provincia autonoma Trento	25	
Friuli-Venezia Giulia	56	
Valle d'Aosta	7	
Sicilia	133	
Sardegna	51	
Totale RSS	300	

»;

c) al primo periodo, dopo la lettera *d)* è inserita la seguente: «e) degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali»;

d) al secondo periodo, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2017».

5. Al comma 455 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2017»;

b) al primo periodo, alla lettera *d)*, l'alinea è sostituito dal seguente: «*d)* degli importi indicati nella tabella di cui al comma 454»;

c) al primo periodo, dopo la lettera *d)* è inserita la seguente: «*e)* degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali.».

6. Il comma 463 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è abrogato a decorrere dall'esercizio 2014.

7. Al comma 17 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: «2015»;

b) il quinto periodo è soppresso;

c) al sesto periodo, la parola: «2013» è sostituita dalla seguente: «2014»;

d) all'ultimo periodo, le parole: «e 2013» sono sostituite dalle seguenti: «, 2013, 2014 e 2015».

8. Al fine di assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione così come modificato dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, le nuove e maggiori entrate erariali derivanti dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1º gennaio 2014 per essere interamente destinate alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, al fine di garantire la riduzione del debito pubblico stesso nella misura e nei tempi stabiliti dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'unione economica e monetaria, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012, ratificato con la legge 23 luglio 2012, n. 114. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Presidenti delle giunte regionali interessati, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione.

9. In applicazione dell'articolo 8 della legge 26 novembre 1981, n. 690, per la regione Valle d'Aosta si provvede per ciascun esercizio finanziario all'individuazione del maggior gettito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Presidente della giunta regionale. In caso di mancata intesa entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, e fino alla conclusione dell'intesa stessa, per la regione Valle d'Aosta si provvede in via amministrativa con i medesimi criteri individuati per le altre autonomie speciali.

10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 cessano di avere applicazione qualora vengano raggiunte intese, entro il 30 aprile 2014, tra lo Stato e ciascuna autonomia speciale in merito all'adozione di interventi diversi, in grado di concorrere in misura corrispondente al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per il periodo considerato nei medesimi commi 8 e 9.

11. Lo Stato, le regioni e le province autonome possono, con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro il 30 aprile 2014, individuare criteri e modalità per il concorso alla finanza pubblica da parte delle medesime regioni e province autonome, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica come complessivamente definiti. Con il predetto accordo le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano possono cedere alle regioni a statuto ordinario spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno ovvero le somme ad esse dovute per gli anni 2012 e 2013 per effetto dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale 31 ottobre 2012, n. 241, mentre le regioni a statuto ordinario possono cedere spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno a favore delle regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano.

12. Per l'anno 2014, le regioni a statuto ordinario assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziare, per l'importo complessivo di 560 milioni di euro secondo gli importi indicati, per ciascuna regione a statuto ordinario, nella tabella seguente:

Regioni a statuto ordinario	Riduzioni anno 2014 *(in migliaia di euro)*

Piemonte	51.178
Liguria	17.959
Lombardia	135.234
Veneto	59.979
Emilia-Romagna	57.156
Toscana	42.982
Umbria	8.834
Marche	16.794
Lazio	68.676
Abruzzo	12.026
Molise	2.615
Campania	39.295
Puglia	29.114
Basilicata	4.390
Calabria	13.768
Totale	560.000

13. Gli importi indicati per ciascuna regione a statuto ordinario nella tabella di cui al comma 12 possono essere modificati, a invarianza di concorso complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2014, nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da recepire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 febbraio 2014.

14. Le somme di cui al comma 12, ovvero quelle del comma 13 in caso di accordo, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale entro il 31 marzo 2014 e non sono considerati ai fini del patto di stabilità interno.

15. Nel caso di mancato versamento entro il predetto termine del 31 marzo 2014, gli importi dovuti da ciascuna regione sono portati in riduzione dalle risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale e del trasporto pubblico locale, entro il termine del 30 aprile 2014. Entro il termine del 15 aprile 2014 ciascuna regione può indicare al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risorse da assoggettare a riduzione.

16. Per l'anno 2014, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 240 milioni di euro. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma è accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, secondo gli importi indicati, per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, nella tabella seguente:

Regioni a statuto speciale	Accantonamenti anno 2014 *(in migliaia di euro)*
Valle d'Aosta	5.540
Provincia autonoma Bolzano	22.818
Provincia autonoma Trento	19.913
Friuli-Venezia Giulia	44.445
Sicilia	106.161
Sardegna	41.123
Totale	240.000

17. Gli importi indicati per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma nella tabella di cui al comma 16 possono essere modificati, a invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2014, nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale riparto è recepito con

successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

18. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ammontare complessivo delle entrate da considerarsi ai fini del calcolo del limite dell'indebitamento sono comprese le risorse del fondo di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise».

Art. 14.

(Patto di stabilità interno degli enti locali)

1. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «e registrata negli anni 2007-2009, per gli anni dal 2013 al 2016,» sono sostituite dalle seguenti: «, registrata negli anni 2007-2009, per l'anno 2013 e registrata negli anni 2009-2011 per gli anni dal 2014 al 2017»;

b) le parole: «e a 18,8 per cento per gli anni 2013 e successivi» sono sostituite dalle seguenti: «, a 18,8 per cento per l'anno 2013, a 19,25 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 20,05 per cento per gli anni 2016 e 2017»;

c) le parole: «e a 14,8 per cento per gli anni 2013 e successivi» sono sostituite dalle seguenti: «, a 14,8 per cento per l'anno 2013, a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017»;

d) le parole: «e a 14,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «e a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017».

2. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 2-*ter* è inserito il seguente:

«*2*-quater. La determinazione della popolazione di riferimento per l'assoggettamento al patto di stabilità interno dei comuni è effettuata sulla base del criterio previsto dal comma 2 dell'articolo 156 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

3. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6, lettera *a),* le parole: «e a 19,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «a 19,8 per cento per l'anno 2013, a 20,25 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 21,05 per cento per gli anni 2016 e 2017»;

b) al comma 6, lettera *b)*, le parole: «e a 15,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «a 15,8 per cento per l'anno 2013, a 15,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 15,62 per cento per gli anni 2016 e 2017»;

c) al comma 6, lettera *c)*, le parole: «a 13 per cento per l'anno 2013 e a 15,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «a 13 per cento per l'anno 2013, a 15,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 15,62 per cento per gli anni 2016 e 2017».

4. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

«*9*-bis. Per l'anno 2014 nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerati, per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro, i pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali, i comuni e le province comunicano mediante il sito *web* http://pattostabilitainterno.tesoro.it della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 14 febbraio, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al primo periodo. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.

9-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 9-*bis*, entro il 28 febbraio 2014, per ciascun ente locale, sono individuati, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.

9-quater. Gli enti locali che, sulla base della certificazione di cui al comma 20, risultano non aver

effettuato, entro l'esercizio finanziario di riferimento, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi, decadono dal beneficio dell'esclusione e i pagamenti di cui al comma 9-*bis* effettuati rilevano ai fini del saldo valido per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno dell'anno di riferimento».

5. Al comma 19 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «"www.pattostabilita.rgs.tesoro.it"» sono sostituite dalle seguenti: «"http://pattostabilitainterno.tesoro.it"»;

6. Al comma 20 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «è tenuto ad inviare» sono inserite le seguenti: «utilizzando il sistema *web* appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito *web* "http://pattostabilitainterno.tesoro.it"»;

b) la parola: «sottoscritta» è sostituita dalle seguenti: «firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,»;

c) dopo le parole: «di cui al comma 19.» è inserito il seguente periodo: «La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;

d) al quarto periodo le parole: «, con la sottoscrizione di tutti i soggetti previsti» sono soppresse.

7. Al comma 23 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: «a decorrere dall'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2011»;

b) al secondo periodo, le parole: «negli anni 2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2009 e 2010» e le parole: «del biennio 2008-2009 e le risultanze dell'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «del biennio 2010-2011 e le risultanze dell'anno 2011».

8. Al comma 125 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «31 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «15 marzo».

9. Al comma 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole: «15 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «1º marzo» e le parole: «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «15 marzo».

10. All'articolo 4-*ter* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 e al comma 2 le parole: «15 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno»;

b) al comma 1 e al comma 2 le parole: «sia mediante il sistema *web* appositamente predisposto, sia a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal responsabile finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «mediante il sito *web* "http://pattostabilitainterno.tesoro.it" appositamente predisposto»;

c) al comma 5, le parole: «10 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «10 luglio».

11. Al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «di concerto con il Ministro dell'interno e» sono soppresse;

b) l'ultimo periodo è soppresso.

12. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 500 milioni di euro i pagamenti sostenuti nel corso del 2014 dagli enti territoriali:

a) dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012;

b) dei debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle regioni in favore degli enti locali e delle province in favore dei comuni;

c) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data.

13. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti territoriali, i comuni, le province e le regioni comunicano mediante il sito *web* «http://pattostabilitainterno.tesoro.it» della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 14 febbraio 2014, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma 12. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.

14. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 13, entro il 28 febbraio 2014 sono individuati, prioritariamente, per ciascun ente locale, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno. Con le medesime modalità, a valere sugli spazi finanziari residui non attribuiti agli enti locali, sono individuati per ciascuna regione gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.

15. Su segnalazione del collegio dei revisori dei singoli enti, la procura regionale competente della Corte dei conti esercita l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità di cui al comma 13, ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio finanziario 2014, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi. Nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i quali risulti accertata la responsabilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente. Sino a quando le sentenze di condanna emesse ai sensi della presente disposizione non siano state eseguite per l'intero importo, esse restano pubblicate, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, sul sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione degli estremi della decisione e della somma a credito.

Art. 15.

(Patto di stabilità interno per le società, le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società non quotate degli enti locali e delle regioni per le quali si presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) partecipazione pubblica di maggioranza o possibilità di nominare più del 50 per cento degli organi di governo o di vigilanza;

b) titolari di servizi in affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione.

2. La percentuale di cui al comma 1, lettera *b)*, può essere aggiornata con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

3. A decorrere dall'esercizio 2015 i soggetti di cui al comma 1 concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza e realizzando un saldo economico non negativo o coerente con il piano di rientro di cui al comma 16.

4. Il saldo economico è rappresentato dal margine operativo lordo calcolato come differenza tra il totale del valore della produzione e il totale dei costi per acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, dei costi per servizi, dei costi per godimento dei beni di terzi, dei costi per il personale, delle variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e degli oneri diversi di gestione.

5. Le istituzioni che adottano la contabilità finanziaria perseguono un saldo finanziario, come definito al comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a zero.

6. Le società non quotate di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e rendono contestualmente disponibile attraverso flussi di dati strutturati anche alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro il 31

marzo di ciascun anno e con le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio, la quota di valore della produzione realizzata con affidamento diretto, la sussistenza della facoltà, da parte di enti locali o delle regioni, di nomina di più del 50 per cento degli organi di governo e di vigilanza. In caso di sopravvenuta insussistenza dei requisiti di cui al comma 1 per l'assoggettamento al patto di stabilità, il rappresentante legale ne dà tempestiva comunicazione con le modalità indicate nel citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

7. Ai fini della verifica del raggiungimento dell'obiettivo di cui ai commi 3, 4 e 5, i soggetti di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6, il saldo economico o finanziario conseguito e una dichiarazione sul rispetto o meno del vincolo di cui ai commi 3, 4 e 5, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del bilancio della società e dal collegio sindacale. Al bilancio di esercizio è allegata una certificazione recante le predette informazioni.

8. Il mancato assolvimento degli adempimenti di cui ai commi 6 e 7 configura inadempienza sanzionata ai sensi del comma 11.

9. La responsabilità del mancato raggiungimento dell'obiettivo di cui ai commi 3, 4 e 5 è attribuita ai soggetti di cui al comma 1 e agli enti partecipanti, soggetti al patto di stabilità interno, in proporzione alla quota di partecipazione.

10. L'obiettivo annuale del patto di stabilità interno degli enti locali e delle regioni partecipanti i soggetti di cui al comma 1 che non raggiungono l'obiettivo di cui al comma 3, nell'anno successivo a quello in cui risulta l'inadempienza, è peggiorato di un importo pari all'eccedenza rispetto al predetto obiettivo annuale non conseguito, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Il peggioramento dell'obiettivo opera anche qualora l'inadempimento sia accertato in anni successivi a quello della violazione.

11. A decorrere dal 2015, gli enti di cui al comma 1 che presentano un saldo economico negativo, nell'anno successivo:

a) non possono sostenere costi operativi in misura maggiore rispetto al valore medio dei costi registrati nel triennio precedente ridotti di un ammontare pari al valore del mancato conseguimento dell'obiettivo annuo;

b) non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione a progetto, i contratti di somministrazione e ogni altra forma di lavoro flessibile;

c) procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso del presidente, dell'amministratore delegato o dell'amministratore unico, dei componenti del consiglio di amministrazione e dell'eventuale consiglio di gestione.

12. È fatto obbligo agli enti partecipanti di vigilare sugli adempimenti di cui alla presente norma anche mediante il sistema dei controlli interni sulle società partecipate non quotate e sugli equilibri finanziari, di cui agli articoli 147, 147-*quater* e 147-*quinquies* del decreto legislativo n. 267 del 2000, così come novellato dall'articolo 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

13. In caso di mancato rispetto dell'obiettivo di cui al comma 3, per due esercizi consecutivi, gli enti partecipanti, nell'esercizio e nell'ambito dei propri poteri societari, chiedono la revoca dell'organo di amministrazione della società. In caso di ingiustificato mancato assolvimento degli adempimenti di cui al precedente periodo, gli amministratori degli enti partecipanti sono responsabili del conseguente danno erariale.

14. Gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti territoriali trasmettono annualmente una relazione sugli adempimenti e sui risultati conseguiti dalle società, dalle aziende speciali e dalle istituzioni partecipate alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, che segnalano tempestivamente agli enti partecipanti le situazioni idonee a determinare il mancato conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 3, 4 e 5.

15. In sede di prima applicazione, le società non quotate di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni di cui al comma 6, con le modalità definite dal decreto di cui al medesimo comma 6 entro il 31 maggio 2014.

16. I soggetti di cui al comma 1, il cui bilancio 2013 registra un saldo economico o finanziario negativo, sono tenuti a raggiungere un valore non negativo entro l'esercizio 2017, secondo un piano di rientro, da comunicare entro il 30 settembre 2014, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 6, in cui i valori annuali di riduzione dello scostamento dal pareggio non possono essere inferiori al 15 per cento, né superiori al 40 per cento nell'ultimo anno.

17. L'ultimo periodo dell'articolo 18, comma 2-*bis,* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppresso.

18. Il comma 5 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.

19. Il comma 5-*bis* dell'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«*5*-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e istituzioni e i relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali e alle istituzioni si applicano le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti».

20. In relazione alle società a partecipazione comunale rientranti nell'obbligo di cui all'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, rispetto alle quali non è stata data attuazione agli obblighi previsti nelle medesime disposizioni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fino alla completa attuazione degli obblighi previsti è fatto divieto di corrispondere ogni tipo di emolumento ai componenti dei relativi consigli di amministrazione.

Art. 16.

(Ulteriori disposizioni in materia di finanza degli enti territoriali)

1. Il Governo promuove, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica e del relativo monitoraggio, intese con le province autonome di Trento e di Bolzano finalizzate alla revisione delle competenze in materia di finanza locale, di cui all'articolo 80 dello statuto speciale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

2. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «e agli enti locali» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,» e dopo le parole: «rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza» sono inserite le seguenti: «nonché titoli obbligazionari o altre passività in valuta estera»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3*. Salvo quanto previsto ai successivi commi, agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di:

a) stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti dall'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati già in essere alla data di entrata in vigore della

presente disposizione;

c) stipulare contratti di finanziamento che includono componenti derivate»;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«*3*-bis. Dal divieto di cui al comma 3 sono esclusi:

a) le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati;

b) le riassegnazioni dei medesimi contratti a controparti diverse dalle originarie, nella forma di novazioni soggettive, senza che vengano modificati i termini e le condizioni finanziarie dei contratti riassegnati;

c) la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto è riferito, esclusivamente nella forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa e con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura;

d) il perfezionamento di contratti di finanziamento che includono l'acquisto di cap da parte dell'ente.

3-ter. Dal divieto di cui al comma 3 è esclusa la facoltà per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di eventuali clausole di risoluzione anticipata, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo.

3-quater. Dal divieto di cui al comma 3 è esclusa altresì la facoltà per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di componenti opzionali diverse dalla opzione cap di cui gli enti siano stati acquirenti, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo.»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4*. Nei casi previsti dai commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche del medesimo contratto, nonché delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento.»;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5*. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati o il contratto di finanziamento che include l'acquisto di cap da parte dell'ente, stipulato in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo o privo dell'attestazione di cui al comma 4, è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'ente.»;

f) il comma 6 è abrogato;

g) al comma 10 le parole: «del regolamento di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «della presente legge».

Titolo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 17.

(Disposizioni in materiadi entrate tributarie)

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzano in compensazione i crediti relativi all'imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento, relativamente ai

contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-*bis* del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera *a)*, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti.

2. Entro il 31 gennaio 2014 sono adottati provvedimenti normativi, anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 772,8 milioni di euro per l'anno 2015 e a 564,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

3. Qualora entro la predetta data non siano adottati i provvedimenti di cui al comma 2, anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la misura della detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è ridotta al 18 per cento per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e al 17 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014. La presente disposizione trova applicazione anche con riferimento agli oneri e alle spese la cui detraibilità dall'imposta lorda è riconducibile al citato articolo 15, comma 1, del medesimo testo unico.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ciascuno dei crediti d'imposta di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge, anche al fine di un riallineamento dei corrispondenti stanziamenti iscritti in bilancio all'effettivo andamento delle fruizioni dei predetti crediti, sono stabilite le quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta non inferiori all'85 per cento di quanto spettante sulla base della normativa vigente istitutiva del credito d'imposta, in maniera tale da assicurare effetti positivi non inferiori:

a) in termini di saldo netto da finanziare, a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;

b) in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

5. Gli stanziamenti di bilancio relativi ai crediti di cui al comma 4 sono conseguentemente ridotti e potranno essere rideterminati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a seguito dell'adozione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sull'andamento della fruizione dei crediti d'imposta di cui al predetto elenco e nel caso in cui sia in procinto di verificarsi uno scostamento rispetto agli obiettivi indicati nel precedente comma si procede, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad una rideterminazione delle percentuali di fruizione in misura tale da assicurare la realizzazione dei predetti obiettivi.

7. All'articolo 13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel comma 2-*ter,* le parole: «1,5 per mille a decorrere dal 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 per mille per il 2013 e 2 per mille a decorrere dal 2014».

Art. 18.

(Altre disposizioni in materia di entrata)

1. Al fine di contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da parte dei sostituti d'imposta nell'ambito dell'assistenza fiscale di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nonché di quelli di cui all'articolo 51-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'Agenzia delle entrate, entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, ovvero dalla data della trasmissione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini, effettua controlli preventivi,

anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.

2. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo di cui al comma 1 è erogato dall'Agenzia delle entrate. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.

3. Per quanto non espressamente previsto dai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano alle dichiarazioni presentate a partire dal 2014.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2016. Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro rilevano anche i trattamenti pensionistici di cui all'articolo 12, comma 4, della presente legge, fermo restando che su tali trattamenti il contributo di solidarietà di cui al primo periodo non è dovuto.

6. All'articolo 3 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1*-bis. Istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili: euro 16,00».

7. Dopo la nota 4 all'articolo 3 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunta la seguente:

«5. Per le istanze trasmesse per via telematica, l'imposta di cui al comma 1-*bis* è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento».

8. All'articolo 4 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il comma 1-*ter,* è inserito il seguente:

«*1*-quater. Atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta: euro 16,00».

9. Dopo la nota 1-*quater* all'articolo 4 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunta la seguente:

«5. Per gli atti e provvedimenti rilasciati per via telematica l'imposta di cui al comma 1-*quater* è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento».

10. Nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'articolo 6-*bis* è abrogato.

11. Al fine di consentire a cittadini e imprese di assolvere per via telematica a tutti gli obblighi connessi all'invio di una istanza a una pubblica amministrazione o a qualsiasi ente o autorità competente, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate d'intesa con il Capo del Dipartimento della funzione pubblica, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità per il pagamento per via telematica dell'imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e atti e provvedimenti, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate.

12. All'articolo 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,

dopo le parole: «distinti per voce di tariffa» sono inserite le seguenti: «e degli altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta»; dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modello conforme a quello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate».

13. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 3-*bis,* dopo la parola: «determinato» sono aggiunte le seguenti: «, per ciascun atto impugnato anche in appello,»;

b) all'articolo 269, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*1*-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto dalle parti che si sono costituite con modalità telematiche ed accedono con le medesime modalità al fascicolo.»;

c) all'articolo 263, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis.* Le disposizioni di cui all'articolo 269, comma 1-*bis,* si applicano anche al processo tributario telematico».

14. Le modalità telematiche di pagamento del contributo unificato e delle spese di giustizia disciplinate dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, si applicano, in quanto compatibili, anche al processo tributario di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1996, n. 546. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze determina con proprio decreto, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, le modalità tecniche per il riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di pagamento, nonché il modello di convenzione che l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare il servizio. Il Ministero dell'economia e delle finanze stipula le convenzioni di cui al presente comma senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, prevedendo, altresì, che gli oneri derivanti dall'allestimento e dal funzionamento del sistema informatico restino a carico degli intermediari abilitati.

15. All'articolo 46 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dopo il comma 13, sono aggiunti i seguenti:

«*13*-bis. Le spese per la sessione d'esame sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondersi al momento della presentazione della domanda.

13-ter. Le modalità di versamento del contributo di cui al comma 13-*bis* sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».

16. All'articolo 5 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le spese per la sessione d'esame a norma della presente legge sono poste a carico dell'aspirante nella misura forfetaria di euro 75, da corrispondersi al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo di cui al periodo precedente sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».

17. All'articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le spese per il concorso sono poste a carico dell'aspirante nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondersi al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».

18. All'articolo 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«*4*-bis. Le spese per il concorso sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da

corrispondersi al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».

19. Il contributo introdotto a norma dei commi 15 e 16 è dovuto per le sessioni d'esame tenute successivamente all'entrata in vigore del decreto che ne determina le modalità di versamento.

20. Il contributo introdotto a norma dei commi 17 e 18 è dovuto per i concorsi banditi successivamente all'entrata in vigore del decreto che ne determina le modalità di versamento.

21. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, comma 1, le parole: «euro 8» sono sostituite dalle seguenti: «euro 27»;

b) dopo l'articolo 106 è aggiunto il seguente:

«Art. 106-*bis*. (L) - *(Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato). -- 1.* Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo».

22. Le disposizioni di cui al comma 22, lettera *a),* si applicano ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al comma 22, lettera *b),* si applicano alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

23. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25».

24. All'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto il seguente periodo: «Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale: 12 per cento».

Titolo VI

RIFORMA DELLA TASSAZIONE IMMOBILIARE

Art. 19.

(Istituzione del tributo sui servizi comunali - TRISE)

1. È istituito in tutti i comuni del territorio nazionale un tributo sui servizi comunali, di seguito denominato TRISE, articolato in due componenti. La prima componente, di seguito denominata TARI, assicura la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale. La seconda componente, di seguito denominata TASI è finalizzata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

2. Soggetto attivo del TRISE è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

Art. 20.

(Componente diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di

detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

6. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

7. Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria sono quelle stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

8. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

9. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

10. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

11. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

12. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 11 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di

produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

13. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

14. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

15. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

16. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

17. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

18. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

19. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da *a)* ad *e)* del comma 18. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

20. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

21. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

22. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

23. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

24. Per tutto quanto non previsto dai commi da 21 a 23 si applicano in quanto compatibili le

disposizioni relative alla TARI annuale.

25. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

26. Con regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.

27. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 21.

(Componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni)

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

2. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

3. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 1. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

6. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di seguito denominata «IMU».

7. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

8. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 7, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI, al netto dell'aliquota di base, e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, in relazione alla medesima tipologia di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima relativa all'abitazione principale non può eccedere il 2,5 per mille.

9. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 7 e 8. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Art. 22.

(Disciplina generale del TRISE)

1. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione del TRISE, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

2. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati, ai sensi della lettera *b)*, numero 2), del comma 1 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

3. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa al TRISE entro il termine del 30 giugno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

4. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito dal comune nel regolamento. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

5. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

6. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

7. Il versamento del TRISE è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in quattro rate trimestrali, scadenti entro il 16 gennaio, 16 aprile, 16 luglio e 16 ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

8. Con uno o più decreti del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori. Nel caso in cui il comune ha optato per la tariffa corrispettiva in luogo della TARI, deve essere, in ogni caso, assicurato che i contribuenti versino contestualmente gli importi relativi alle due componenti del TRISE e che le somme relative alla componente diretta alla copertura del servizio sui rifiuti siano attribuite al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e quelle concernenti la TASI siano assegnate al comune.

9. Il TRISE è applicato e riscosso dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 27 dell'articolo 20 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

10. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino al 31 dicembre 2014, la gestione dell'accertamento e della riscossione del TRISE, anche nel caso di adozione della tariffa di cui al comma 27 dell'articolo 20, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

11. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

12. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

13. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

14. In caso di omesso o insufficiente versamento del TRISE risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

15. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

16. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

17. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 4 dell'articolo 18, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

18. Le sanzioni di cui ai commi 15, 16 e 17 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se

dovuto, della sanzione e degli interessi.

19. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla normativa statale.

20. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti il TRISE, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

21. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

22. È abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 23.

(Disposizioni in materia di IMU)

1. All'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «fino al 2014» sono soppresse e nel medesimo comma, è soppresso l'ultimo periodo;

b) al comma 2:

1) al primo periodo sono soppresse le parole: «ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa»;

2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10.»;

3) in fine sono aggiunti i seguenti periodi: «I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.»;

c) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«*10*. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

2. A decorrere dall'anno 2014, per i comuni ricadenti nei territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si tiene conto del minor gettito da imposta municipale propria derivante dalle disposizioni recate dal comma 1.

3. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «a decorrere dall'anno 2014» sono soppresse;

b) i commi da 3 a 7 sono abrogati.

4. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno 2014» sono soppresse;

b) all'articolo 11, comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2015».

5. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

«*1*. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20 per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive».

6. La disposizione in materia di deducibilità dell'imposta municipale propria ai fini dell'imposta sui redditi, di cui al comma 5, ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

7. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: «l'imposta comunale sugli immobili» sono inserite le seguenti: «fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 9, comma 9, terzo periodo»;

b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento».

8. Le disposizioni del comma 7 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Art. 24.

(Fondo di solidarietà comunale)

1. Il comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente:

«*380*. Al fine di assicurare la spettanza ai comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dall'anno 2013:

a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

b) è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale. Le risorse finalizzate al predetto Fondo sono quantificate in 6.974.309.289,01 euro per l'anno 2013, in 6.647.114.923,12 euro per l'anno 2014 e in 6.547.114.923,12 euro per gli anni 2015 e successivi, comprensivi di 943 milioni di euro dal 2014 quale quota del gettito di cui alla lettera *g)*. La dotazione del predetto Fondo per ciascuno degli anni considerati è assicurata per 4.717,9 milioni di euro attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. Con il disegno di legge di assestamento o con appositi decreti di variazione del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le variazioni compensative in aumento o in diminuzione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per tenere conto dell'effettivo gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

c) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile per ciascuno degli anni 2013 e 2014 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi, sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto, oltre alla necessità di ripartire prioritariamente almeno il 10 per cento del Fondo stesso sulla base dei fabbisogni *standard*, per i singoli comuni:

1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere *a)* e *g)*;

2) della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla lettera *f)* sulle risorse complessive per l'anno 2012;

3) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

4) a decorrere dall'anno 2014, della soppressione dell'IMU sulle abitazioni principali e dell'istituzione della TASI;

5) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia. La predetta clausola di salvaguardia opera al netto della quota ripartita sulla base dei fabbisogni *standard*;

d) in caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera *c)* è comunque emanato entro i quindici giorni successivi;

e) con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera *c)* può essere incrementata la quota di gettito dell'imposta municipale propria di spettanza comunale di cui alla lettera *b)*. A seguito dell'eventuale emanazione del decreto di cui al periodo precedente, è rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

f) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012;

g) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,

derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota *standard* dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale riserva non si applica altresì ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni;

h) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota *standard* dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

i) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e i commi da 1 a 5 e da 7 a 9 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011. Il comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

Titolo VII

NORME FINALI

Art. 25.

(Fondi speciali e tabelle)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *c)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2014-2016 restano determinati, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2014 e del triennio 2014-2016 in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

3. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *e)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.

4. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 3, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere impegni nell'anno 2014, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

5. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo il prospetto allegato alla presente legge.

Art. 26.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2014.

Allegato 1

(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI			
Descrizione risultato differenziale	*2014*	*2015*	*2016*
Livello massimo del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari 5.710 milioni di euro per il 2014, a 3.150 milioni di euro per il 2015 e a 3.150 milioni di euro per il 2016), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-39.100	-18.200	-1.200
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	300.000	285.000	250.000
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato e comprensivo per il 2014 di un importo di 4.000 milioni di euro per indebitamento estero relativo a interventi non considerati nel bilancio di previsione.			

Allegato 2

(articolo 2, commi 1, 2 e 3)

Allegato 2
(articolo 2, commi 1, 2 e 3)

Trasferimenti alle gestioni previdenziali

(in milioni di euro)

Missione e programma		2014	2015	2016
	2.a1) Adeguamento dei trasferimenti a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore della gestione ex-ENPALS, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88	539,55	539,55	539,55
25 - Politiche previdenziali 3. Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	2.a2) Adeguamento dei trasferimenti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui al punto 2.a1), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani, ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni	133,32	133,32	133,32
	2.a3) Adeguamento dei trasferimenti alla gestione ex-INPDAP	61,02	61,02	61,02
	2.b1) Importi complessivamente dovuti dallo Stato alle gestioni:			
	2.b1.a) gestione previdenziale speciale minatori	3,08	3,08	3,08
	2.b1.b) gestione ex-ENPALS	71,45	71,45	71,45
	2.b1.c) integrazione annuale oneri pensioni per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni prima del 1° gennaio 1989	649,90	649,90	649,90

	2.b2) Importi complessivamente dovuti dallo Stato per la gestione ex-INPDAP di cui al punto 2.a3)	2.321,88	2.321,88	2.321,88

Regolazioni contabili a favore delle gestioni assistenziali

24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		(in milioni di euro) 2012
12. Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	3) Variazione di destinazione dei fondi di accantonamento a favore degli interventi a carico della gestione di cui all'art. 37 della legge n. 88 del 1989, relativi al sostegno della maternità e della paternità di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53, a valere sull'anno 2012	571,021

Allegato 3

(articolo 10, comma 33)

PROGRAMMA DI SPENDING REVIEW - SOMME ACCANTONATE E RESE INDISPONIBILI

	2015	2016 e successivi
		(in milioni di euro)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	109,8	255,0
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	4,8	10,4
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	1,2	2,7
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	7,8	20,4
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	5,3	12,8
MINISTERO DELL'INTERNO	10,2	25,4
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1,9	4,6
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	38,0	86,7
MINISTERO DELLA DIFESA	74,6	198,4
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	1,9	4,2
MINISTERO DELLA SALUTE	0,5	1,4
	256,0	622,0

Allegato 4 (*articolo 10, comma 36*)

Riduzioni di autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti correnti in favore di imprese

Ministero	autorizzazione di spesa	c/k	Riduzione (in migliaia di euro) 2014	2015	2016
Economia e finanze	Articolo 28 della legge 416 del 5 agosto 1981, n. 416	c	3.139	3.139	3.139
Economia e finanze	Articolo 53, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 499	c	29.160	29.160	29.160
Economia e finanze	Articolo 3, comma 1, della legge 30 dicembre 1989 , n. 440	c	10	9	10
Economia e finanze	Legge 15 dicembre 1990, n. 385	c	1.817	1.817	1.817
Economia e finanze	Articolo 4, comma 2 del decreto legge 30 dicembre 1997 , n. 457	c	540	540	540
Economia e finanze	Articolo 9, comma 1, decreto legge 30 dicembre 1997 , n. 457	c	650	650	650
Economia e finanze	Articolo 9, comma 8, del decreto legge 30 dicembre 1997 , n. 457	c	1.890	1.890	1.890
Economia e finanze	Articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007 n. 244	c	2.111	1.996	2.001
Sviluppo economico	Articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni	c	3.783	3.566	4.090
Sviluppo economico	Articolo 1, comma 43 della legge 28 dicembre 1995, n. 549	c	1.201	1.322	1.366
Lavoro e politiche sociali	Articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modificazioni ed integrazioni	c	1.709	0	0
Lavoro e politiche sociali	Articolo 44 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198	c	20	18	10
Infrastrutture e trasporti	Articolo 2, comma 3 del decreto legge 28 dicembre 1998, n. 451 e successive modificazioni ed integrazioni	c	7.381	7.166	7.403
Politiche agricole, alimentarie e forestali	Articolo 1, comma 1, punto 5, della legge 8 agosto 1991, n. 267	c	360	341	342
Politiche agricole, alimentarie e forestali	Articolo 30-bis comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185	c	2.500	2.500	2.500
Politiche agricole, alimentarie e forestali	Articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226	c	69	66	66
Politiche agricole, alimentarie e forestali	Articolo 2, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182	c	24	23	23
Beni e attività culturali e turismo	Articolo 18, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67	c	42	0	0
Beni e attività culturali e turismo	Articolo 2, c. 1, della legge 30 aprile 1985, n. 163	c	3.836	3.694	3.702
	totale		60.242	57.897	58.710

Allegato 5
(Articolo 10, comma 37)

RIDUZIONE CONSUMI INTERMEDI

	2014	2015	2016
	(Milioni di Euro)		
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	47,8	48,1	48,1
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	0,8	0,8	0,8
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	1,0	1,1	1,1
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	15,3	15,4	16,2
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	7,4	7,4	6,9
MINISTERO DELL'INTERNO	21,8	22,7	23,1
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1,0	1,0	1,0
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	7,9	7,9	7,8
MINISTERO DELLA DIFESA	41,3	39,6	39,5
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2,7	3,0	2,8
MINISTERO DELLA SALUTE	3,0	3,0	2,9
	150,0	150,0	150,0

Elenco 1

(articolo 9, comma 20)

Finalità	2014 *euro*
Misure anti-tratta (articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228)	5.000.000
Comitato Italiano Paraolimpico (articolo 1, comma 276, della legge 24 dicembre 2012, n. 228)	6.000.000
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (legge 3 agosto 1998, n. 282; legge 12 gennaio 1996, n. 24; legge 23 settembre 1993, n. 379)	6.631.245
Policlinici universitari e strutture ospedaliere (articolo 33, commi 32 e 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183)	80.000.000
Fiera di Verona (articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266)	3.000.000
Collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino (articolo 1, comma 16-*novies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 10)	6.000.000
Vittime del terrorismo (legge 3 agosto 2004, n. 206)	1.000.000
Totale	**107.631.245**

Elenco 2

(articolo 17, comma 4)

Norma	Oggetto Credito Imposta
Decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, articolo 39 (Articolo 42-bis D.P.R. n. 637/1972 - Articolo 6 legge n. 512/1982)	Credito per il pagamento di imposte mediante cessione di beni culturali e opere
Legge 24 dicembre 2012, n. 228 articolo 1, commi da 285 a 287	Credito d'imposta per l'erogazione di borse di studio a studenti universitari
Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, articolo 20; Decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, articolo1	Credito d'imposta agevolazioni titolari licenza taxi-noleggio con conducente
Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, articolo 2, comma 58; Decreto legislativo n. 26 del 2 febbraio 2007, articolo 6, comma 2; Decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, articolo 1, comma 4, ultimo periodo; Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, articolo 23, comma 50 quater, ultimo periodo; Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, articolo 15, comma 4	Credito d'imposta agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori
Decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, articolo 1	Credito d'imposta per l'acquisto di veicoli alimentati a metano o GPL o a trazione elettrica o per l'installazione di impianti di alimentazione a metano e GPL
Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, articolo 20, comma 1	Credito d'imposta esercenti sale cinematografiche
Legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12	Credito d'imposta agevolazione sulle reti di teleriscaldamento
Decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, articolo 15, comma 1-bis; Legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 2, Legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 504	Crediti d'imposta fruiti dalle imprese armatrici per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare
Decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, articolo 7, comma 1	Credito d'imposta sui costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali
Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, articolo 11 bis, comma 1	Credito d'imposta per l'offerta on-line di opere dell'ingegno

Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, articolo 1	Credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università ovvero enti pubblici di ricerca
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 13	Credito d'imposta agevolazione nuove iniziative imprenditoriali
Legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 5; Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 24, comma 13	Credito d'imposta a favore delle PMI per la ricerca scientifica
Legge 7 marzo 2001, n. 62, articolo 8	Credito d'imposta in favore di imprese produttrici prodotti editoriali
Decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, articolo 11; Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 272, comma 1075, comma 1088	Credito d'imposta per investimenti in agricoltura
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 60	Credito d'imposta per investimenti in agricoltura
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 271	Credito d'imposta settore agricolo aree svantaggiate - credito d'imposta sugli acquisti di beni strumentali.
Legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 56	Crediti d'imposta per le imprese artigiane nel mezzogiorno

PROSPETTO DI COPERTURA

COPERTURA LEGGE DI STABILITA'

(importi in milioni di euro)

	2014	2015	2016
1) ONERI DI NATURA CORRENTE			
Nuove o maggiori spese correnti			
Articolato:	7.457	9.282	9.595
Minori entrate			
Articolato:	2.646	4.466	5.718
Tabella A	95	95	95
Tabella C	436	96	96
Totale oneri da coprire	10.634	13.939	15.504
2) MEZZI DI COPERTURA			
Nuove o maggiori entrate			
Articolato:	6.722	15.908	19.151
Riduzione spese correnti			
Articolato:	4.049	12.179	13.689
Tabella D	0	0	0
Totale mezzi di copertura	10.770	28.087	32.840
DIFFERENZA	137	14.149	17.336

BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE

BILANCIO DELLO STATO : REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE

(dati in milioni di euro)

	Assestato 2013		Iniziali 2014		2015	2016
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
ENTRATE	**28.625**	**28.625**	**27.099**	**27.099**	**27.421**	**28.141**
Rimborsi Iva	28.625	28.625	27.099	27.099	27.421	28.141
SPESA CORRENTE	**36.726**	**36.726**	**30.249**	**30.249**	**30.571**	**31.291**
Rimborsi Iva	28.625	28.625	27.099	27.099	27.421	28.141
poste editoria	80	80	0	0	0	0
FSN-saldo IRAP	3.000	3.000			0	0
Chiusura anticipazione tesoreria concesse per il settore latte-AGEA	130	130	0	0	0	0
Rimborso imposte dirette pregresse	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
Entrate erariali	520	520	0	0	0	0
Gestione gioco-lotto relativi anni pregressi	1.221	1.221	0	0	0	0
SPESA IN CONTO CAPITALE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
TOTALE SPESA DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO	**36.726**	**36.726**	**30.249**	**30.249**	**30.571**	**31.291**
DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA'	**0**	**0**	**2.560**	**2.560**	**0**	**0**
Tabella C -saldo IRAP			2.560	2.560		
TOTALE SPESA LEGGE DI BILANCIO E DI STABILITA'	**36.726**	**36.726**	**32.809**	**32.809**	**30.571**	**31.291**

TABELLE

TABELLA A. – INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

TABELLA B. – INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

TABELLA C. – STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITA'

TABELLA D - . VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA DI PARTE CORRENTE PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

TABELLA E – IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI, CON EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

Tabella A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2014	2015	2016
1) ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	42.524	50.000	50.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	224	-	-
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	46.219	41.497	41.497
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	593	9	9
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	3.000	1.000	1.000
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	3.000	3.000	3.000
MINISTERO DELLA SALUTE	7.000	1.000	1.000
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	102.560	96.506	96.506
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-

Pag. 1

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

Tabella B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE
(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2014	2015	2016
1) ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	15.148	97.200	237.200
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	31.596	32.753	32.753
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	12.147	34.708	34.708
MINISTERO DELL'INTERNO	20.000	40.000	50.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	28.101	17.715	17.715
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	-	15.000	40.000
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	5.000	30.000	50.000
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	111.992	267.376	462.376
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITA'

N.B. – LE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI CUI ALLA PRESENTE TABELLA RIPORTANO IL RIFERIMENTO ALLA UNITÀ PREVISIONALE DI BASE, CON IL RELATIVO CODICE, SOTTO LA QUALE È RICOMPRESO IL CAPITOLO

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITA'
(migliaia di euro)

Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014	2015	2016
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri				
Presidenza del Consiglio dei Ministri				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
LEGGE N. 230 Del 1998: NUOVE NORME IN MATERIA DI OBIEZIONE DI COSCIENZA.				
- ART. 19: FONDO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE				
(21.3 - CAP. 2185)	cp	105.277	73.350	73.519
	cs	105.277	73.350	73.519
DECRETO LEGISLATIVO N. 303 Del 1999: ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997				
(21.3 - CAP. 2115)	cp	41.126	38.956	39.048
	cs	41.126	38.956	39.048
TOTALE MISSIONE	cp	**146.403**	**112.306**	**112.567**
	cs	**146.403**	**112.306**	**112.567**
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali				
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
LEGGE N. 38 Del 2001: NORME A TUTELA DELLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA				
- ART. 16 COMMA 2: CONTRIBUTO ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA-GIULIA.				
(2.3 - CAP. 7513/P)	cp	5.571	5.093	5.104
	cs	5.571	5.093	5.104
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
DECRETO LEGISLATIVO N. 56 Del 2000: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE A NORMA DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 13 MAGGIO 1999, N.133.				
- ART. 13 COMMA 3: ATTRIBUZIONE GETTITO IRAP REGIONI A STATUTO ORDINARIO				
(2.4 - CAP. 2701)	cp	2.560.000	-	-
	cs	2.560.000	-	-
Rapporti finanziari con Enti territoriali				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
LEGGE N. 353 Del 2000: LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI				
(2.5 - CAP. 2820)	cp	1.422	1.297	1.307
	cs	1.422	1.297	1.307

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014	2015	2016
TOTALE MISSIONE	cp	**2.566.993**	**6.390**	**6.411**
	cs	**2.566.993**	**6.390**	**6.411**
L'Italia in Europa e nel mondo				
Cooperazione allo sviluppo				
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
LEGGE N. 7 Del 1981: E LEGGE N. 49 DEL 1987, STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AIUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO. (a)				
(1.2 - CAPP. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184)	cp	170.818	164.297	164.533
	cs	170.818	164.297	164.533
LEGGE N. 49 Del 1987: NUOVA DISCIPLINA DELLA COOPERAZIONE DELL'ITALIA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO				
(1.2 - CAPP. 7168, 7169)	cp	350	334	334
	cs	350	334	334
Cooperazione economica e relazioni internazionali				
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
LEGGE N. 794 Del 1966: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO-AMERICANO, FIRMATA A ROMA IL I GIUGNO 1966				
(1.3 - CAP. 3751)	cp	1.993	1.896	1.900
	cs	1.993	1.896	1.900
Promozione della pace e sicurezza internazionale				
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
LEGGE N. 140 Del 1980: PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FONDO EUROPEO PER LA GIOVENTU'				
(1.4 - CAP. 3399)	cp	236	225	225
	cs	236	225	225

N O T E E S P L I C A T I V E

(a) L'importo dell'autorizzazione non tiene conto della variazione in diminuzione proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 .

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014	2015	2016
Integrazione europea				
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
LEGGE N. 960 Del 1982: RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 14 MARZO 1977, N.73, CONCERNENTE LA RATIFICA DEGLI ACCORDI DI OSIMO TRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA				
(1.5 - CAPP. 4543, 4545)	cp	1.250	1.190	1.192
	cs	1.250	1.190	1.192
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale				
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.				
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.				
(1.10 - CAP. 1163)	cp	1.424	1.402	1.405
	cs	1.424	1.402	1.405
TOTALE MISSIONE	cp	**176.071**	**169.344**	**169.589**
	cs	**176.071**	**169.344**	**169.589**
Difesa e sicurezza del territorio				
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare				
MINISTERO DELLA DIFESA				
LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.				
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.				
(1.5 - CAP. 1352)	cp	754	741	742
	cs	754	741	742
DECRETO LEGISLATIVO N. 66 Del 2010: CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE				
- ART. 565: CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE IDROGRAFICA INTERNAZIONALE				
(1.5 - CAP. 1345)	cp	64	61	61
	cs	64	61	61
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari				
MINISTERO DELLA DIFESA				
DECRETO LEGISLATIVO N. 66 Del 2010: CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE				
- ART. 559: FINANZIAMENTO DELL'AGENZIA INDUSTRIE DIFESA				
(1.6 - CAPP. 1360, 7145)	cp	2.962	-	-
	cs	2.962	-	-

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014	2015	2016
TOTALE MISSIONE	cp	3.780	802	803
	cs	3.780	802	803
Giustizia				
Amministrazione penitenziaria				
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA				
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 309 Del 1990: TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA:				
- ART. 135 COMMA 4: PROGRAMMI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E ALLA CURA DELL'AIDS, AL TRATTAMENTO SOCIO-SANITARIO, AL RECUPERO E AL SUCCESSIVO REINSERIMENTO DEI TOSSICODIPENDENTI DETENUTI.				
(1.1 - CAP. 1768)	cp	260	220	220
	cs	260	220	220
TOTALE MISSIONE	cp	260	220	220
	cs	260	220	220
Ordine pubblico e sicurezza				
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste				
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI				
LEGGE N. 267 Del 1991: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE:				
- ART. 2 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL TERZO PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA (LEGGE N.41 DEL 1982)				
(4.1 - CAP. 2179)	cp	454	433	433
	cs	454	433	433
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia				
MINISTERO DELL'INTERNO				
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 309 Del 1990: TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA:				
- ART. 101: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE				
(3.3 - CAPP. 2668, 2815)	cp	1.062	1.019	1.021
	cs	1.062	1.019	1.021
TOTALE MISSIONE	cp	1.516	1.452	1.454
	cs	1.516	1.452	1.454

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014	2015	2016
Soccorso civile				
Protezione civile				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
DECRETO LEGGE N. 142 Del 1991: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 195 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991.				
- ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE				
(6.2 - CAP. 7446/P)	cp	57.977	56.974	57.149
	cs	57.977	56.974	57.149
DECRETO LEGGE N. 90 Del 2005: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE				
- ART. 4 COMMA 1: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE				
(6.2 - CAP. 2184)	cp	7.559	7.467	7.472
	cs	7.559	7.467	7.472
LEGGE DI STABILITA' N. 228 Del 2012: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2012)				
- ART. 1 COMMA 290: INTEGRAZIONE FONDO PROTEZIONE CIVILE PER ALLUVIONI				
(6.2 - CAP. 7446/P)	cp	7.989	49.933	-
	cs	7.989	49.933	-
DECRETO LEGGE N. 93 Del 2013: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E PER IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE, NONCHE' IN TEMA DI PROTEZIONE CIVILE E DI COMMISSARIAMENTO DELLE PROVINCE				
- ART. 10 COMMA 1: FONDO EMERGENZE NAZIONALI				
(6.2 - CAP. 7441)	cp	70.000	70.000	70.000
	cs	70.000	70.000	70.000
TOTALE MISSIONE	cp	**143.525**	**184.374**	**134.621**
	cs	**143.525**	**184.374**	**134.621**
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale				
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI				
DECRETO LEGISLATIVO N. 454 Del 1999: RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE DELLA RICERCA IN AGRICOLTURA, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N.59.				
(1.2 - CAP. 2083)	cp	9.144	8.623	8.639
	cs	9.144	8.623	8.639

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014	2015	2016
Sostegno al settore agricolo				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
DECRETO LEGISLATIVO N. 165 Del 1999: DECRETO LEGISLATIVO N. 188 DEL 2000: AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA).				
(7.1 - CAP. 1525)	cp	120.298	114.763	114.917
	cs	120.298	114.763	114.917
Politiche competitive, della qualita'' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione				
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI				
LEGGE N. 267 Del 1991: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE:				
- ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA				
(1.5 - CAPP. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488)	cp	5.311	5.042	5.054
	cs	5.311	5.042	5.054
LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.				
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.				
(1.5 - CAP. 2200)	cp	614	559	560
	cs	614	559	560
TOTALE MISSIONE	cp	**135.367**	**128.987**	**129.170**
	cs	**135.367**	**128.987**	**129.170**
Regolazione dei mercati				
Vigilanza sui mercati e sul prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori				
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO				
LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.				
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.				
(3.1 - CAP. 2280)	cp	255	321	335
	cs	255	321	335
TOTALE MISSIONE	cp	**255**	**321**	**335**
	cs	**255**	**321**	**335**

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014	2015	2016
Diritto alla mobilita'				
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo				
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI				
DECRETO LEGISLATIVO N. 250 Del 1997: ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (E.N.A.C.). (ART. 7)				
(2.3 - CAP. 1921/F)	cp	8.328	7.900	8.216
	cs	8.328	7.900	8.216
- ART. 7: CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'E.N.A.C				
(2.3 - CAP. 1921)	cp	-	-	-
	cs	-	-	-
Sostegno allo sviluppo del trasporto				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
LEGGE N. 128 Del 1998: DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA.				
- ART. 23: ISTITUZIONE AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO.				
(9.1 - CAP. 1723)	cp	224	213	214
	cs	224	213	214
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne				
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI				
DECRETO LEGGE N. 535 Del 1996: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 647 DEL 1996 (ART. 3): CONTRIBUTO AL "CENTRO INTERNAZIONALE RADIO-MEDICO CIRM."				
(2.6 - CAP. 1850)	cp	60	57	59
	cs	60	57	59
TOTALE MISSIONE	cp	**8.612**	**8.170**	**8.489**
	cs	**8.612**	**8.170**	**8.489**
Comunicazioni				
Sostegno all'editoria				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
LEGGE N. 67 Del 1987: RINNOVO DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N.416, RECANTE DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITRICI E PROVVIDENZE PER L'EDITORIA				
(11.2 - CAPP. 2183, 7442)	cp	140.889	119.919	120.232
	cs	140.889	119.919	120.232
TOTALE MISSIONE	cp	**140.889**	**119.919**	**120.232**
	cs	**140.889**	**119.919**	**120.232**

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014	2015	2016
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo				
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy				
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO				
LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.				
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.				
(4.2 - CAP. 2501)	cp	12.006	13.215	13.661
	cs	12.006	13.215	13.661
DECRETO LEGGE N. 98 Del 2011: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA				
- ART. 14 COMMA 19: TRASFERIMENTO RISORSE, GIA' DESTINATE ALL'ICE, IN UN FONDO PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI				
(4.2 - CAP. 2535)	cp	23.755	22.861	22.934
	cs	23.755	22.861	22.934
- ART. 14 COMMA 26/ter PUNTO 1: FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA				
(4.2 - CAP. 2530)	cp	18.079	17.564	17.603
	cs	18.079	17.564	17.603
TOTALE MISSIONE	cp	**53.840**	**53.640**	**54.198**
	cs	**53.840**	**53.640**	**54.198**
Ricerca e innovazione				
Ricerca in materia ambientale				
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE				
DECRETO LEGGE N. 112 Del 2008: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 133 DEL 2008, DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITA', LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA E LA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA				
- ART. 28 COMMA 1: ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (ISPRA)				
(2.1 - CAPP. 3621, 8831)	cp	25.546	24.888	24.888
	cs	25.546	24.888	24.888
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali				
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO				
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 805 Del 1975: ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI - ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI				
(2.1 - CAPP. 2040, 2041, 2043)	cp	1.125	1.105	1.105
	cs	1.125	1.105	1.105

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014	2015	2016
Ricerca scientifica e tecnologica di base				
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA				
LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.				
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.				
(3.3 - CAP. 1679)	cp	4.505	4.250	4.250
	cs	4.505	4.250	4.250
DECRETO LEGISLATIVO N. 204 Del 1998: DISPOSIZIONI PER IL COORDINAMENTO, LA PROGRAMMAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA POLITICA NAZIONALE RELATIVA ALLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA E DECRETO LEGGE 30/1/1998, N. 6: "ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLE REGIONI MARCHE ED UMBRIA E DI ALTRE ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI", ART. 23 SEPTIES, COMMA 1 - PERSONALE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA - E LEGGE 27/12/2006, N. 296: "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)" ,ART. 1, COMMA 652 - PIANO STRAORDINARIO DI ASSUNZIONE DI RICERCATORI, E DECRETO LEGGE 98 DEL 2011 ART. 19, COMMA 3, LETT A) - SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE E DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69: "DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA", ART. 58, COMMA 2 - DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DEGLI ENTI DI RICERCA E DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2013, N. 104: "MISURE URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA", ART. 24, COMMA 1 - PERSONALE DEGLI ENTI DI RICERCA				
(3.3 - CAP. 7236)	cp	1.771.328	1.770.099	1.772.099
	cs	1.771.328	1.770.099	1.772.099
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale				
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO				
DECRETO LEGISLATIVO N. 257 Del 2003: RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELL'ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E L'AMBIENTE - ENEA, A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2002, N. 137				
- ART. 19 COMMA 1 PUNTO A: RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELL'ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E L'AMBIENTE - ENEA, A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2002, N. 137				
(7.1 - CAP. 7630/P)	cp	22.781	22.714	22.714
	cs	22.781	22.714	22.714
Ricerca di base e applicata				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
DECRETO LEGGE N. 83 Del 2012: MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE				
- ART. 19: AGENZIA DIGITALE				
(12.1 - CAP. 1707)	cp	2.756	2.750	2.871
	cs	2.756	2.750	2.871

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014	2015	2016
Ricerca per la didattica				
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA				
LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.				
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.				
(3.1 - CAP. 1261)	cp	1.538	1.478	1.478
	cs	1.538	1.478	1.478
Ricerca per il settore della sanita' pubblica				
MINISTERO DELLA SALUTE				
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 613 Del 1980: CONTRIBUTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA				
(2.1 - CAP. 3453)	cp	283	262	262
	cs	283	262	262
DECRETO LEGISLATIVO N. 502 Del 1992: RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA				
- ART. 12 COMMA 2: FONDO FINANZIAMENTO ATTIVITA' RICERCA				
(2.1 - CAP. 3392)	cp	288.741	271.111	271.111
	cs	288.741	271.111	271.111
DECRETO LEGISLATIVO N. 267 Del 1993: RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ, ART. 4 COMMA 1 PUNTO 1 - RIORDINAMENTO ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ E LEGGE N. 219 DEL 2005: NUOVA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ TRASFUSIONALI E DELLA PRODUZIONE NAZIONALE DEGLI EMODERIVATI, ART. 12, COMMA 6 - COMPITI DEL CENTRO NAZIONALE SANGUE				
(2.1 - CAP. 3443)	cp	12.256	12.008	12.008
	cs	12.256	12.008	12.008
LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.				
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.				
(2.1 - CAP. 3412)	cp	3.333	3.272	3.272
	cs	3.333	3.272	3.272
DECRETO LEGGE N. 17 Del 2001: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 129 DEL 2001: AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI .				
- ART. 2 COMMA 4: CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI				
(2.1 - CAP. 3457)	cp	550	538	538
	cs	550	538	538
TOTALE MISSIONE	**cp**	**2.134.742**	**2.114.475**	**2.116.596**
	cs	**2.134.742**	**2.114.475**	**2.116.596**

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014	2015	2016
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino				
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE				
LEGGE N. 979 Del 1982: DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE				
(1.10 - CAPP. 1644, 1646)	cp	30.465	35.160	35.172
	cs	30.465	35.160	35.172
DECRETO LEGGE N. 2 Del 1993: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 59 DEL 1993: MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992 N. 150, IN MATERIA DI COMMERCIO E DETENZIONE DI ESEMPLARI DI FAUNA E FLORA MINACCIATI DI ESTINZIONE.				
(1.10 - CAPP. 1388, 1389)	cp	47	44	44
	cs	47	44	44
LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.				
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.				
(1.10 - CAP. 1551)	cp	5.826	5.475	5.487
	cs	5.826	5.475	5.487
TOTALE MISSIONE	cp	**36.338**	**40.679**	**40.703**
	cs	**36.338**	**40.679**	**40.703**
Tutela della salute				
Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti				
MINISTERO DELLA SALUTE				
LEGGE N. 434 Del 1998: FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO.				
- ART. 1 COMMA 2: FINANZIAMENTO INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE RANDAGISMO				
(1.2 - CAP. 5340)	cp	325	309	310
	cs	325	309	310
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure				
MINISTERO DELLA SALUTE				
DECRETO LEGGE N. 269 Del 2003: CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 326 DEL 2003: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO E PER LA CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI.				
- ART. 48 COMMA 9: AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO				
(1.4 - CAPP. 3458, 7230)	cp	1.913	1.794	3.798
	cs	1.913	1.794	3.798

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014	2015	2016
TOTALE MISSIONE	cp	**2.238**	**2.103**	**4.108**
	cs	**2.238**	**2.103**	**4.108**
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici				
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo				
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO				
LEGGE N. 163 Del 1985: NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DELLO STATO A FAVORE DELLO SPETTACOLO.				
(1.2 - CAPP. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8570, 8571, 8573, 8721)	cp	411.065	396.864	397.712
	cs	411.065	396.864	397.712
Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria				
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO				
LEGGE N. 190 Del 1975: NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE "VITTORIO EMANUELE II" DI ROMA (a)				
(1.10 - CAP. 3610)	cp	812	755	757
	cs	812	755	757
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 805 Del 1975: ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI - ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI				
- ART. 22: ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI (a)				
(1.10 - CAP. 3611)	cp	891	844	846
	cs	891	844	846
LEGGE N. 466 Del 1988: CONTRIBUTO ALLA ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI (b)				
(1.10 - CAP. 3630)	cp	925	875	877
	cs	925	875	877
LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.				
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (a)				
(1.10 - CAPP. 3670, 3671)	cp	14.112	7.416	7.431
	cs	14.112	7.416	7.431

N O T E E S P L I C A T I V E

(a) L'importo dell'autorizzazione non tiene conto della variazione in aumento proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
(b) L'importo dell'autorizzazione non tiene conto della variazione in diminuzione proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014	2015	2016
Valorizzazione del patrimonio culturale				
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO				
LEGGE N. 77 Del 2006: MISURE SPECIALI DI TUTELA E FRUIZIONE DEI SITI ITALIANI DI INTERESSE CULTURALE, PAESAGGISTICO E AMBIENTALE, INSERITI NELLA " LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE", POSTI SOTTO LA TUTELA DELL' UNESCO.				
- ART. 4 COMMA 1: INTERVENTI IN FAVORE DEI SITI ITALIANI INSERITI NELLA " LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE " DELL'UNESCO.				
(1.13 - CAPP. 1442, 7305)	cp	1.379	1.312	1.315
	cs	1.379	1.312	1.315
TOTALE MISSIONE	**cp**	**429.184**	**408.066**	**408.938**
	cs	**429.184**	**408.066**	**408.938**
Istruzione scolastica				
Istituzioni scolastiche non statali				
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA				
LEGGE N. 181 Del 1990: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE SCUOLE EUROPEE CHE MODIFICA L'ARTICOLO 1 DELLA CONVENZIONE DEL 5 SETTEMBRE 1963 RELATIVA AL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA EUROPEA DI ISPRA (VARESE), AVVENUTO A BRUXELLES I GIORNI 29 FEBBRAIO E 5 LUGLIO 1988.				
(1.9 - CAP. 2193)	cp	270	284	293
	cs	270	284	293
TOTALE MISSIONE	**cp**	**270**	**284**	**293**
	cs	**270**	**284**	**293**
Istruzione universitaria				
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria				
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA				
LEGGE N. 394 Del 1977: POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA UNIVERSITARIA				
(2.1 - CAP. 1709)	cp	5.216	4.953	4.965
	cs	5.216	4.953	4.965
LEGGE N. 338 Del 2000: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UINIVERSITARI.				
- ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI PER ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI				
(2.1 - CAP. 7273)	cp	18.145	18.013	18.052
	cs	18.145	18.013	18.052

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014	2015	2016
Sistema universitario e formazione post-universitaria				
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA				
LEGGE N. 243 Del 1991: UNIVERSITA' NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTE E DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69: "DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA" ART. 60, COMMA 1 - SEMPLIFICAZIONI DEL SISTEMA DI FINANZIAMENTO DELLE UNIVERSITA' E DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO				
(2.3 - CAP. 1692)	cp	72.445	69.147	69.305
	cs	72.445	69.147	69.305
TOTALE MISSIONE	cp	**95.806**	**92.113**	**92.322**
	cs	**95.806**	**92.113**	**92.322**
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Protezione sociale per particolari categorie				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
LEGGE N. 16 Del 1980: E LEGGE N. 137 DEL 2001: DISPOSIZIONE CONCERNENTI LA CORRESPONSIONE DI INDENNIZZI, INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI A CITTADINI ED IMPRESE ITALIANE CHE ABBIANO PERDUTO BENI, DIRITTI ED INTERESSI IN TERRITORI GIA' SOGGETTI ALLA SOVRANITA' ITALIANA E ALL'ESTERO				
- ART. 12: INDENNIZZI, INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI A CITTADINI E IMPRESE ITALIANE PER BENI, DIRITTI ED INTERESSI PERDUTI ALL'ESTERO				
(17.1 - CAP. 7256)	cp	5.004	4.876	4.887
	cs	5.004	4.876	4.887
Sostegno alla famiglia				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
DECRETO LEGGE N. 223 Del 2006: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE, PER IL CONTENIMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, NONCHE' INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE				
- ART. 19 COMMA 1: FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA				
(17.3 - CAP. 2102)	cp	20.916	20.379	20.425
	cs	20.916	20.379	20.425
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunita'				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
DECRETO LEGISLATIVO N. 196 Del 2003: CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI				
(17.4 - CAP. 1733)	cp	8.656	8.231	8.250
	cs	8.656	8.231	8.250

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014	2015	2016
DECRETO LEGGE N. 223 Del 2006: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE, PER IL CONTENIMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, NONCHE' INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE				
- ART. 19 COMMA 3: FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA'				
(17.4 - CAP. 2108/P)	cp	14.403	11.127	11.127
	cs	14.403	11.127	11.127
DECRETO LEGGE N. 93 Del 2013: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E PER IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE, NONCHE' IN TEMA DI PROTEZIONE CIVILE E DI COMMISSARIAMENTO DELLE PROVINCE				
- ART. 5/bis COMMA 1: POLITICHE PARI OPPORTUNITA'				
(17.4 - CAP. 2108/P)	cp	7.000	10.000	10.000
	cs	7.000	10.000	10.000
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi				
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI				
LEGGE N. 328 Del 2000: LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI.				
- ART. 20 COMMA 8: FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI				
(4.5 - CAP. 3671)	cp	317.013	14.499	14.593
	cs	317.013	14.499	14.593
LEGGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)				
- ART. 1 COMMA 1258: FONDO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA				
(4.5 - CAP. 3527)	cp	28.688	28.709	28.794
	cs	28.688	28.709	28.794
TOTALE MISSIONE	**cp**	**401.680**	**97.821**	**98.076**
	cs	**401.680**	**97.821**	**98.076**
Politiche per il lavoro				
Politiche attive e passive del lavoro				
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI				
LEGGE N. 448 Del 1998: MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.				
- ART. 80 COMMA 4 PUNTO 1: FORMAZIONE PROFESSIONALE				
(1.3 - CAP. 4161)	cp	795	-	-
	cs	795	-	-

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014	2015	2016
LEGGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)				
- ART. 1 COMMA 1163: FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE				
(1.3 - CAP. 7682)	cp	9.000	8.447	8.466
	cs	9.000	8.447	8.466
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro				
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI				
LEGGE FINANZIARIA N. 350 Del 2003: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2004).				
- ART. 3 COMMA 149: FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI				
(1.7 - CAP. 5025)	cp	1.267	1.249	1.249
	cs	1.267	1.249	1.249
TOTALE MISSIONE	**cp**	**11.062**	**9.696**	**9.715**
	cs	**11.062**	**9.696**	**9.715**
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti				
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale				
MINISTERO DELL'INTERNO				
DECRETO LEGISLATIVO N. 140 Del 2005: ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/9/CE CHE STABILISCE NORME MINIME RELATIVE ALL'ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO NEGLI STATI MEMBRI.				
- ART. 13: SOMME DESTINATE ALL'ACCOGLIENZA DEGLI STRANIERI RICHIEDENTI IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO				
(5.1 - CAP. 2311)	cp	4.802	4.475	4.485
	cs	4.802	4.475	4.485
TOTALE MISSIONE	**cp**	**4.802**	**4.475**	**4.485**
	cs	**4.802**	**4.475**	**4.485**

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014	2015	2016
Politiche economico-finanziarie e di bilancio				
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
DECRETO LEGGE N. 97 Del 2008: CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 3 GIUGNO 2008, N. 97, RECANTE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI MONITORAGGIO E TRASPARENZA DELLA SPESA PUBBLICA, NONCHE' IN MATERIA FISCALE E DI PROROGA TERMINI				
- ART. 4/septies COMMA 5/bis: FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
(1.1 - CAP. 3935)	cp	1.754	1.657	1.661
	cs	1.754	1.657	1.661
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
DECRETO LEGGE N. 95 Del 1974: CONVERTITO DALLA LEGGE N. 216 DEL 1974 :DISPOSIZIONI RELATIVE AL MERCATO MOBILIARE ED AL TRATTAMENTO FISCALE DEI TITOLI AZIONARI (CONSOB)				
(1.4 - CAP. 1560)	cp	387	377	378
	cs	387	377	378
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
DECRETO LEGGE N. 185 Del 2008: MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO A FAMIGLIE, LAVORO, OCCUPAZIONE E IMPRESA E PER RIDISEGNARE IN FUNZIONE ANTI-CRISI IL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE				
- ART. 3 COMMA 9: COMPENSAZIONE ONERI DERIVANTI DALLA FRUIZIONE DI TARIFFE AGEVOLATE ENERGIA ELETTRICA E GAS				
(1.5 - CAP. 3822)	cp	78.085	73.841	74.012
	cs	78.085	73.841	74.012
Analisi e programmazione economico-finanziaria				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.				
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.				
(1.6 - CAP. 1613)	cp	14	13	13
	cs	14	13	13

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014	2015	2016
LEGGE N. 144 Del 1999: MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.				
- ART. 51: CONTRIBUTO DELLO STATO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO - SVIMEZ				
(1.6 - CAP. 7330)	cp	1.590	1.537	1.539
	cs	1.590	1.537	1.539
TOTALE MISSIONE	**cp**	**81.830**	**77.425**	**77.603**
	cs	**81.830**	**77.425**	**77.603**
Giovani e sport				
Incentivazione e sostegno alla gioventu'				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
DECRETO LEGGE N. 223 Del 2006: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE, PER IL CONTENIMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, NONCHE' INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE				
- ART. 19 COMMA 2: FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI				
(22.2 - CAP. 2106)	cp	16.772	6.430	6.444
	cs	16.772	6.430	6.444
TOTALE MISSIONE	**cp**	**16.772**	**6.430**	**6.444**
	cs	**16.772**	**6.430**	**6.444**
Turismo				
Sviluppo e competitivita' del turismo				
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO				
DECRETO LEGGE N. 35 Del 2005: DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE				
- ART. 12 COMMA 2: RAFFORZAMENTO E RILANCI DEL SETTORE TURISTICO				
(6.1 - CAP. 6821)	cp	2.780	2.622	2.629
	cs	2.780	2.622	2.629
DECRETO LEGGE N. 262 Del 2006: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 286 DEL 2006: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA.				
- ART. 2 COMMA 98: SVILUPPO E COMPETITIVITA' DEL TURISMO				
(6.1 - CAP. 6823/P)	cp	9.019	8.775	8.794
	cs	9.019	8.775	8.794
TOTALE MISSIONE	**cp**	**11.799**	**11.397**	**11.423**
	cs	**11.799**	**11.397**	**11.423**

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014	2015	2016
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche				
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
LEGGE N. 146 Del 1980: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1980):				
- ART. 36: ASSEGNAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA				
(24.4 - CAP. 1680)	cp	62.735	60.884	60.967
	cs	62.735	60.884	60.967
DECRETO LEGISLATIVO N. 6 Del 2010: RIORGANIZZAZIONE DEL CENTRO DI FORMAZIONE STUDI (FORMEZ), A NORMA DELL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE 18 GIUGNO 2009, N. 69.				
- ART. 4 COMMA 2: FORMEZ				
(24.4 - CAP. 5200)	cp	5.851	5.564	5.577
	cs	5.851	5.564	5.577
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 70 Del 2013: REGOLAMENTO RECANTE RIORDINO DEL SISTEMA DI RECLUTAMENTO E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI PUBBLICI E DELLE SCUOLE PUBBLICHE DI FORMAZIONE, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135.				
(24.4 - CAP. 5217)	cp	1.206	1.177	1.249
	cs	1.206	1.177	1.249
TOTALE MISSIONE	**cp**	**69.792**	**67.625**	**67.793**
	cs	**69.792**	**67.625**	**67.793**
Fondi da ripartire				
Fondi da assegnare				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
LEGGE N. 385 Del 1978: ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELLO STATO				
(25.1 - CAP. 3026)	cp	33.220	33.221	33.221
	cs	33.220	33.221	33.221
TOTALE MISSIONE	**cp**	**33.220**	**33.221**	**33.221**
	cs	**33.220**	**33.221**	**33.221**
TOTALE GENERALE	**cp**	**6.707.046**	**3.751.735**	**3.709.809**
	cs	**6.707.046**	**3.751.735**	**3.709.809**

TABELLA E

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI CON EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI

N.B. LE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI CUI ALLA PRESENTE TABELLA – INDICATE NEI VARI SETTORI SECONDO L'AMMINISTRAZIONE PERTINENTE – RIPORTANO IL RIFERIMENTO AL PROGRAMMA, CON IL RELATIVO CODICE, SOTTO IL QUALE E' RICOMPRESO IL CAPITOLO.

GLI IMPORTI RISULTANTI DALLA PRESENTE TABELLA RIPORTANO LA DISTINTA E ANALITICA EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI; NEL CASO DI ASSENZA DI VARIAZIONI VENGONO RIPORTATI GLI STANZIAMENTI RELATIVI ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE E ALLA LEGGE DI STABILITÀ.

NELLA COLONNA ' LIMITE IMPEGNO.' I NUMERI 1,2 E 3 STANNO AD INDICARE :

1) NON IMPEGNABILI LE QUOTE DEGLI ANNI 2014 ED ESERCIZI SUCCESSIVI
2) IMPEGNABILI AL 50 PER CENTO LE QUOTE DEGLI ANNI 2014 E SUCCESSIVI
3) INTERAMENTE IMPEGNABILI LE QUOTE DEGLI ANNI 2014 E SUCCESSIVI

SONO COMUNQUE FATTI SALVI GLI IMPEGNI ASSUNTI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2013 E QUELLI DERIVANTI DA SPESE DI ANNUALITA'

ELENCO MISSIONI

3	Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
4	L'Italia in Europa e nel mondo
6	Giustizia
7	Ordine pubblico e sicurezza
8	Soccorso civile
9	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
11	Competitivita' e sviluppo delle imprese
13	Diritto alla mobilita'
14	Infrastrutture pubbliche e logistica
17	Ricerca e innovazione
18	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
19	Casa e assetto urbanistico
21	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici
22	Istruzione scolastica
28	Sviluppo e riequilibrio territoriale
29	Politiche economico-finanziarie e di bilancio
32	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
33	Fondi da ripartire

INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

01. INFRASTRUTTURE PORTUALI E DELLE CAPITANERIE DI PORTO

02. INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI

03. INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI

04. INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE

05. CREDITO AGEVOLATO AL COMMERCIO

06. INTERVENTI A FAVORE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA ED AREE LIMITROFE. INTERVENTI PER VENEZIA

07. PROVVIDENZE PER L'EDITORIA

08. EDILIZIA RESIDENZIALE E AGEVOLATA

09. MEDIOCREDITO CENTRALE - SIMEST SPA

10. ARTIGIANCASSA

11. INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI

12. COSTRUZIONE NUOVE SEDI DI SERVIZIO PER GLI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE

13. INTERVENTI NEL SETTORE DELLA RICERCA

14. INTERVENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA NAVALMECCANICA

15. RISTRUTTURAZIONE DEI SISTEMI AEROPORTUALI DI ROMA E MILANO

16. INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE

17. EDILIZIA: PENITENZIARIA, GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO, SCOLASTICA

18. METROPOLITANA DI NAPOLI

19. DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE

20. REALIZZAZIONE STRUTTURE TURISTICHE

21. INTERVENTI IN AGRICOLTURA

22. PROTEZIONE DEI TERRITORI DEI COMUNI DI RAVENNA, ORVIETO E TODI

23. UNIVERSITA' (COMPRESA EDILIZIA)

24. IMPIANTISTICA SPORTIVA

25. SISTEMAZIONE AREE URBANE

26. RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI AZIENDE SANITARIE LOCALI

27. INTERVENTI DIVERSI

N.B. I SEGUENTI SETTORI SONO PRIVI DI AUTORIZZAZIONI:

05,06,07,08,09,10,12,14,15,18,20,22,23,26

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA A CARATTERE PLURIENNALE IN CONTO CAPITALE, CON DISTINTA E ANALITICA EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI (art. 11, comma 3, lettera E della Legge 31 Dicembre 2009, n.196)

(migliaia di euro)

Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali							
Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa							
INTERNO							
DECRETO LEGGE N. 203 Del 2005: CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 248 DEL 2005: MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA							
- ART. 11/quater decies COMMA 20: INTERVENTI PER LO SVILUPPO							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(2.3 - CAP. 7253)							
Legislazione vigente	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	10.000	-	-	-	2014	
	cs	10.000	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	10.000	-	-	-		
	cs	10.000	-	-	-		
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale							
ECONOMIA E FINANZE							
DECRETO LEGGE N. 203 Del 2005: CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 248 DEL 2005: MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA							
- ART. 5 COMMA 3/bis: CONTRIBUTO RCA SICILIA							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(2.3 - CAP. 7517)							
Legislazione vigente	cp	86.000	86.000	86.000	456.000	2022	3
	cs	86.000	86.000	86.000	456.000		
Legge di Stabilità	cp	86.000	86.000	86.000	456.000		
	cs	86.000	86.000	86.000	456.000		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
- ART. 5 COMMA 3/ter: CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE REGIONE SICILIANA							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(2.3 - CAP. 7507/P)							
Legislazione vigente	cp	10.000	-	10.000	60.000	2022	3
	cs	10.000	-	10.000	60.000		
Legge di Stabilità	cp	**10.000**	**-**	**10.000**	**60.000**		
	cs	**10.000**	**-**	**10.000**	**60.000**		
LEGGE FINANZIARIA N. 266 Del 2005: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005)							
- ART. 1 COMMA 114 PUNTO 2: CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(2.3 - CAP. 7507/P)							
Legislazione vigente	cp	-	-	10.000	50.000	2021	3
	cs	-	-	10.000	50.000		
Legge di Stabilità	cp	**-**	**-**	**10.000**	**50.000**		
	cs	**-**	**-**	**10.000**	**50.000**		
Rapporti finanziari con Enti territoriali							
ECONOMIA E FINANZE							
DECRETO LEGGE N. 148 Del 1993: CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 236 DEL 1993: INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE.							
- ART. 3: INTERVENTI NEI SETTORI DELLA MANUTENZIONE IDRAULICA E FORESTALE							
(Set.19) DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE							
(2.5 - CAP. 7499)							
Legislazione vigente	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	140.000	140.000	140.000	-	2016	
	cs	140.000	140.000	140.000	-		
Legge di Stabilità	cp	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**-**		
	cs	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**-**		
TOTALE MISSIONE	cp	**246.000**	**226.000**	**246.000**	**566.000**		
	cs	**246.000**	**226.000**	**246.000**	**566.000**		

seque: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
L'Italia in Europa e nel mondo							
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE							
ECONOMIA E FINANZE							
LEGGE N. 183 Del 1987: COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE ED ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI.							
- ART. 5: FONDO DESTINATO AL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(3.1 - CAP. 7493)							
Legislazione vigente	cp	5.500.000	5.500.000	-	-	2015	3
	cs	5.500.000	5.500.000	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	4.500.000	19.000.000	2020	
	cs	-	-	4.500.000	19.000.000		
Rimodulazione	cp	-500.000	-500.000	-	1.000.000	2017	
	cs	-500.000	-500.000	-	1.000.000		
Legge di Stabilità	**cp**	**5.000.000**	**5.000.000**	**4.500.000**	**20.000.000**		
	cs	**5.000.000**	**5.000.000**	**4.500.000**	**20.000.000**		
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale							
ECONOMIA E FINANZE							
LEGGE DI STABILITA' N. 228 Del 2012: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2012)							
- ART. 1 COMMA 170: BANCHE E FONDI							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(3.2 - CAP. 7175)							
Legislazione vigente	cp	295.000	295.000	295.000	6.490.000	2022	
	cs	295.000	295.000	295.000	6.490.000		
Legge di Stabilità	**cp**	**295.000**	**295.000**	**295.000**	**6.490.000**		
	cs	**295.000**	**295.000**	**295.000**	**6.490.000**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
DECRETO LEGGE N. 76 Del 2013: PRIMI INTERVENTI URGENTI PER LA PROMOZIONE DELL' OCCUPAZIONE, IN PARTICOLARE GIOVANILE, DELLA COESIONE SOCIALE, NONCHÉ IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) E ALTRE MISURE FINANZIARIE URGENTI							
- ART. 11 COMMA 5: CONTRIBUTO CHERNOBYL							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(3.2 - CAP. 7174)							
Legislazione vigente	cp	5.775	5.775	5.775	5.775	2017	
	cs	5.775	5.775	5.775	5.775		
Legge di Stabilità	cp	5.775	5.775	5.775	5.775		
	cs	5.775	5.775	5.775	5.775		
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale							
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							
LEGGE N. 7 Del 2009: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO DI AMICIZIA, PARTENARIATO E COOPERAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA GRANDE GIAMAHIRIA ARABA LIBICA POPOLARE SOCIALISTA, FATTO A BENGASI IL 30 AGOSTO 2008							
- ART. 5 COMMA 1 PUNTO C: TRATTATO DI AMICIZIA PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE TRA LA REP. ITALIANA E LA GRANDE JAMAIRIA LIBICA							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(8.2 - CAP. 7800)							
Legislazione vigente	cp	15.200	5.300	3.300	2.350.500	2028	3
	cs	15.200	5.300	3.300	2.350.500		
Legge di Stabilità	cp	15.200	5.300	3.300	2.350.500		
	cs	15.200	5.300	3.300	2.350.500		
TOTALE MISSIONE	cp	5.315.975	5.306.075	4.804.075	28.846.275		
	cs	5.315.975	5.306.075	4.804.075	28.846.275		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Giustizia							
Amministrazione penitenziaria							
GIUSTIZIA							
LEGGE FINANZIARIA N. 191 Del 2009: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2010)							
- ART. 2 COMMA 219: EMERGENZA CARCERI							
(Set.17) EDILIZIA: PENITENZIARIA, GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO, SCOLASTICA							
(1.1 - CAP. 7300)							
Legislazione vigente	cp	5.231	-	-	-	2014	
	cs	5.231	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	5.231	-	-	-		
	cs	5.231	-	-	-		
TOTALE MISSIONE	cp	5.231	-	-	-		
	cs	5.231	-	-	-		
Ordine pubblico e sicurezza							
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica							
ECONOMIA E FINANZE							
LEGGE FINANZIARIA N. 266 Del 2005: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005)							
- ART. 1 COMMA 93: CONTRIBUTO QUINDICENNALE PER L'AMMORTAMENTO DELLA FLOTTA E IL MIGLIORAMENTO DELLE COMUNICAZIONI, NONCHE' PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA.							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(5.1 - CAPP. 7833, 7834)							
Legislazione vigente	cp	14.380	14.380	14.380	100.660	2023	3
	cs	14.380	14.380	14.380	100.660		
Legge di Stabilità	cp	14.380	14.380	14.380	100.660		
	cs	14.380	14.380	14.380	100.660		

seque: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste							
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							
DECRETO LEGGE N. 135 Del 2009: ATTUAZIONE DI OBBLIGHI COMUNITARI E PER L'ESECUZIONE DI SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE							
- ART. 3/bis COMMA 2: RECEPIMENTO DIRETTIVA 2009/17/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(4.1 - CAP. 7853)							
Legislazione vigente	cp	10.705	10.666	10.667	68.084	2023	
	cs	10.705	10.666	10.667	68.084		
Legge di Stabilità	**cp**	**10.705**	**10.666**	**10.667**	**68.084**		
	cs	**10.705**	**10.666**	**10.667**	**68.084**		
DECRETO LEGGE N. 43 Del 2013: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'AREA INDUSTRIALE DI PIOMBINO, DI CONTRASTO AD EMERGENZE AMBIENTALI, IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DEL MAGGIO 2012 E PER ACCELERARE LA RICOSTRUZIONE IN ABRUZZO E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER EXPO 2015.							
- ART. 5/quater COMMA 1 PUNTO 1: RIPRISTINO DELL'EFFICIENZA, DELL'OPERATIVITA' E DELLA SICUREZZA DEL PORTO DI GENOVA A SEGUITO DEL SINISTRO DEL 7 MAGGIO 2013							
(Set.1) INFRASTRUTTURE PORTUALI E DELLE CAPITANERIE DI PORTO							
(4.1 - CAP. 7858)							
Legislazione vigente	cp	3.000	-	-	-	2014	
	cs	3.000	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**3.000**	**-**	**-**	**-**		
	cs	**3.000**	**-**	**-**	**-**		
TOTALE MISSIONE	**cp**	**28.085**	**25.046**	**25.047**	**168.744**		
	cs	**28.085**	**25.046**	**25.047**	**168.744**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Soccorso civile							
Protezione civile							
ECONOMIA E FINANZE							
DECRETO LEGGE N. 6 Del 1998: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 61 DEL 1998: ULTERIORI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA E DI ALTRE ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI							
- ART. 21 COMMA 1: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E ALLA PROVINCIA DI CROTONE							
(Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI							
(6.2 - CAP. 7443/P)							
Legislazione vigente	cp	18.076	18.076	18.076	18.076	2017	3
	cs	18.076	18.076	18.076	18.076		
Legge di Stabilità	cp	**18.076**	18.076	**18.076**	**18.076**		
	cs	**18.076**	18.076	**18.076**	**18.076**		
DECRETO LEGGE N. 132 Del 1999: INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE.							
- ART. 4 COMMA 1: CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE REGIONI BASILICATA, CALABRIA E CAMPANIA COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI							
(Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI							
(6.2 - CAP. 7443/P)							
Legislazione vigente	cp	24.273	24.273	24.273	72.819	2019	3
	cs	24.273	24.273	24.273	72.819		
Legge di Stabilità	cp	**24.273**	**24.273**	**24.273**	**72.819**		
	cs	**24.273**	**24.273**	**24.273**	**72.819**		
- ART. 4 COMMA 2: CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI MONUMENTALI PRIVATI.							
(Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI							
(6.2 - CAP. 7443/P)							
Legislazione vigente	cp	1.549	1.549	1.549	4.647	2019	3
	cs	1.549	1.549	1.549	4.647		
Legge di Stabilità	cp	1.549	1.549	**1.549**	**4.647**		
	cs	1.549	1.549	**1.549**	**4.647**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
- ART. 7 COMMA 1: CONTRIBUTI A FAVORE DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, FRIULI-VENEZIA GIULIA, LIGURIA E TOSCANA COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI.							
(Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI							
(6.2 - CAP. 7443/P)							
Legislazione vigente	cp	17.043	17.043	17.043	51.129	2019	3
	cs	17.043	17.043	17.043	51.129		
Legge di Stabilità	cp	**17.043**	**17.043**	**17.043**	**51.129**		
	cs	**17.043**	**17.043**	**17.043**	**51.129**		
LEGGE FINANZIARIA N. 311 Del 2004: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005).							
- ART. 1 COMMA 203: PROSECUZIONE INTERVENTI NEI TERRITORI COLPITI DA CALAMITA' NATURALI							
(Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI							
(6.2 - CAP. 7443/P)							
Legislazione vigente	cp	58.500	58.500	58.500	175.500	2019	3
	cs	58.500	58.500	58.500	175.500		
Legge di Stabilità	cp	**58.500**	**58.500**	**58.500**	**175.500**		
	cs	**58.500**	**58.500**	**58.500**	**175.500**		
DECRETO LEGGE N. 35 Del 2005: DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE							
- ART. 5 COMMA 14: RICOSTRUZIONE RICONVERSIONE BONIFICA ACCIAIERIE GENOVA-CORNIGLIANO							
(Set.19) DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE							
(6.2 - CAP. 7449/P)							
Legislazione vigente	cp	5.000	5.000	5.000	15.000	2019	3
	cs	5.000	5.000	5.000	15.000		
Legge di Stabilità	cp	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**15.000**		
	cs	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**15.000**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
DECRETO LEGGE N. 203 Del 2005: CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 248 DEL 2005: MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA							
- ART. 11/quater decies COMMA 1: GIOCHI MEDITERRANEI							
(Set.24) IMPIANTISTICA SPORTIVA							
(6.2 - CAP. 7449/P)							
Legislazione vigente	cp	2.000	2.000	2.000	10.000	2021	3
	cs	2.000	2.000	2.000	10.000		
Legge di Stabilità	**cp**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**10.000**		
	cs	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**10.000**		
- ART. 11/quater decies COMMA 2: MONDIALI NUOTO 2009							
(Set.24) IMPIANTISTICA SPORTIVA							
(6.2 - CAP. 7449/P)							
Legislazione vigente	cp	2.000	2.000	2.000	12.000	2022	3
	cs	2.000	2.000	2.000	12.000		
Legge di Stabilità	**cp**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**12.000**		
	cs	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**12.000**		
LEGGE FINANZIARIA N. 266 Del 2005: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005)							
- ART. 1 COMMA 100: SOMME DA ASSEGNARE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER ONERI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI NEI TERRITORI COLPITI DA CALAMITA' NATURALI							
(Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI							
(6.2 - CAP. 7443/P)							
Legislazione vigente	cp	26.000	26.000	26.000	104.000	2020	3
	cs	26.000	26.000	26.000	104.000		
Legge di Stabilità	**cp**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**104.000**		
	cs	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**104.000**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
LEGGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)							
- ART. 1 COMMA 1292: GRANDI EVENTI: MONDIALI DI NUOTO ROMA E GIOCHI DEL MEDITERRANEO PESCARA - PROTEZIONE CIVILE							
(Set.24) IMPIANTISTICA SPORTIVA							
(6.2 - CAP. 7449/P)							
Legislazione vigente	cp	3.000	3.000	3.000	18.000	2022	3
	cs	3.000	3.000	3.000	18.000		
Legge di Stabilità	**cp**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**18.000**		
	cs	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**18.000**		
LEGGE FINANZIARIA N. 244 Del 2007: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)							
- ART. 2 COMMA 113: SOSPENSIONE PAGAMENTI MARCHE E UMBRIA (REGOLAZIONE CONTABILE)							
(Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI							
(6.2 - CAP. 7443/P)							
Legislazione vigente	cp	22.600	22.600	22.600	108.800	2024	3
	cs	22.600	22.600	22.600	108.800		
Legge di Stabilità	**cp**	**22.600**	**22.600**	**22.600**	**108.800**		
	cs	**22.600**	**22.600**	**22.600**	**108.800**		
- ART. 2 COMMA 115: SOSPENSIONE PAGAMENTI MARCHE E UMBRIA (REGOLAZIONE CONTABILE)							
(Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI							
(6.2 - CAP. 7444)							
Legislazione vigente	cp	5.000	5.000	5.000	5.000	2017	3
	cs	5.000	5.000	5.000	5.000		
Legge di Stabilità	**cp**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**		
	cs	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**		
- ART. 2 COMMA 257: SISMA MOLISE E PUGLIA							
(Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI							
(6.2 - CAP. 7443/P)							
Legislazione vigente	cp	10.000	10.000	10.000	65.000	2022	3
	cs	10.000	10.000	10.000	65.000		
Legge di Stabilità	**cp**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**65.000**		
	cs	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**65.000**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
- ART. 2 COMMA 263: GIOCHI DEL MEDITERRANEO PESCARA 2009.							
(Set.24) IMPIANTISTICA SPORTIVA							
(6.2 - CAP. 7449/P)							
Legislazione vigente	cp	700	700	700	4.200	2022	3
	cs	700	700	700	4.200		
Legge di Stabilità	cp	700	700	700	4.200		
	cs	700	700	700	4.200		
- ART. 2 COMMA 271: CAMPIONATI NUOTO ROMA 2009							
(Set.24) IMPIANTISTICA SPORTIVA							
(6.2 - CAP. 7449/P)							
Legislazione vigente	cp	400	400	400	2.000	2021	3
	cs	400	400	400	2.000		
Legge di Stabilità	cp	400	400	400	2.000		
	cs	400	400	400	2.000		
DECRETO LEGGE N. 39 Del 2009: INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DELLA REGIONE ABRUZZO							
- ART. 11 COMMA 1: FONDO RISCHIO SISMICO							
(Set.19) DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE							
(6.2 - CAP. 7459)							
Legislazione vigente	cp	195.600	145.100	44.000	-	2016	3
	cs	195.600	145.100	44.000	-		
Legge di Stabilità	cp	195.600	145.100	44.000	-		
	cs	195.600	145.100	44.000	-		
TOTALE MISSIONE	cp	391.741	341.241	240.141	666.171		
	cs	391.741	341.241	240.141	666.171		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale							
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI							
DECRETO LEGISLATIVO N. 102 Del 2004: INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA I), DELLA L. 7 MARZO 2003, N. 38.							
- ART. 15 COMMA 2 PUNTO 1: FONDO SOLIDARIETA' NAZIONALE INCENTIVI ASSICURATIVI							
(Set.21)INTERVENTI IN AGRICOLTURA							
(1.2 - CAP. 7439)							
Legislazione vigente	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	120.000	-	-	-	2014	
	cs	120.000	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	120.000	-	-	-		
	cs	120.000	-	-	-		
TOTALE MISSIONE	cp	120.000	-	-	-		
	cs	120.000	-	-	-		
Competitivita' e sviluppo delle imprese							
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale.							
SVILUPPO ECONOMICO							
LEGGE N. 808 Del 1985: INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L'ACCRESCIMENTO DI COMPETITIVITA' DELLE INDUSTRIE OPERANTI NEL SETTORE AERONAUTICO, ART. 3 PRIMO COMMA LETTERA A); DECRETO-LEGGE N.547 DEL 1994, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 644 DEL 1994, ART. 2 COMMA 6.							
- ART. 3 COMMA 1 PUNTO A: INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L'ACCRESCIMENTO DI COMPETITIVITA' DELLE INDUSTRIE OPERANTI NEL SETTORE AERONAUTICO							
(Set.2)INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI							
(1.1 - CAP. 7421/P)							
Legislazione vigente	cp	50.000	50.000	50.000	590.000	2028	3
	cs	50.000	50.000	50.000	590.000		
Legge di Stabilità	cp	50.000	50.000	50.000	590.000		
	cs	50.000	50.000	50.000	590.000		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
DECRETO LEGGE N. 321 Del 1996: DISPOSIZIONI URGENTI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE							
- ART. 5 COMMA 2 PUNTO A: SVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(1.1 - CAP. 7420/P)							
Legislazione vigente	cp	40.000	40.000	40.000	440.000	2027	3
	cs	40.000	40.000	40.000	440.000		
Legge di Stabilità	**cp**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**440.000**		
	cs	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**440.000**		
- ART. 5 COMMA 2 PUNTO B: SVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(1.1 - CAP. 7420/P)							
Legislazione vigente	cp	40.000	40.000	40.000	480.000	2028	3
	cs	40.000	40.000	40.000	480.000		
Legge di Stabilità	**cp**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**480.000**		
	cs	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**480.000**		
- ART. 5 COMMA 2 PUNTO C: SVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(1.1 - CAP. 7420/P)							
Legislazione vigente	cp	-	40.000	40.000	520.000	2029	3
	cs	-	40.000	40.000	520.000		
Legge di Stabilità	**cp**	**-**	**40.000**	**40.000**	**520.000**		
	cs	**-**	**40.000**	**40.000**	**520.000**		

seque: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
LEGGE FINANZIARIA N. 266 Del 2005: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005)							
- ART. 1 COMMA 95 PUNTO 3: CONTRIBUTO PER IL PROSEGUIMENTO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO PER L'ACQUISIZIONE DELLE UNITA' NAVALI FREMM							
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI							
(1.1 - CAP. 7485)							
Legislazione vigente	cp	636.000	643.000	371.000	1.338.000	2022	3
	cs	636.000	643.000	371.000	1.338.000		
Rimodulazione	cp	149.000	135.000	155.000	-439.000		
	cs	149.000	135.000	155.000	-439.000		
Legge di Stabilità	cp	785.000	778.000	526.000	899.000		
	cs	785.000	778.000	526.000	899.000		
LEGGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)							
- ART. 1 COMMA 883 PUNTO A: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA							
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI							
(1.1 - CAP. 7421/P)							
Legislazione vigente	cp	40.000	40.000	40.000	200.000	2021	3
	cs	40.000	40.000	40.000	200.000		
Rimodulazione	cp	2.860	2.860	1.430	-7.150		
	cs	2.860	2.860	1.430	-7.150		
Legge di Stabilità	cp	42.860	42.860	41.430	192.850		
	cs	42.860	42.860	41.430	192.850		
- ART. 1 COMMA 883 PUNTO B: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA							
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI							
(1.1 - CAP. 7421/P)							
Legislazione vigente	cp	40.000	40.000	40.000	240.000	2022	3
	cs	40.000	40.000	40.000	240.000		
Rimodulazione	cp	684	456	228	-1.368		
	cs	684	456	228	-1.368		
Legge di Stabilità	cp	40.684	40.456	40.228	238.632		
	cs	40.684	40.456	40.228	238.632		

seque: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
- ART. 1 COMMA 883 PUNTO C: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA							
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI							
(1.1 - CAP. 7421/P)							
Legislazione vigente	cp	40.000	40.000	40.000	280.000	2023	3
	cs	40.000	40.000	40.000	280.000		
Rimodulazione	cp	3.912	1.956	978	-6.846		
	cs	3.912	1.956	978	-6.846		
Legge di Stabilità	cp	**43.912**	**41.956**	**40.978**	**273.154**		
	cs	**43.912**	**41.956**	**40.978**	**273.154**		
- ART. 1 COMMA 884 PUNTO A: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA							
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI							
(1.1 - CAP. 7421/P)							
Legislazione vigente	cp	876	876	876	4.380	2021	3
	cs	876	876	876	4.380		
Legge di Stabilità	cp	**876**	**876**	**876**	**4.380**		
	cs	**876**	**876**	**876**	**4.380**		
- ART. 1 COMMA 884 PUNTO B: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA							
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI							
(1.1 - CAP. 7421/P)							
Legislazione vigente	cp	11.233	11.233	11.233	67.396	2022	3
	cs	11.233	11.233	11.233	67.396		
Legge di Stabilità	cp	**11.233**	**11.233**	**11.233**	**67.396**		
	cs	**11.233**	**11.233**	**11.233**	**67.396**		
LEGGE FINANZIARIA N. 244 Del 2007: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)							
- ART. 2 COMMA 179 PUNTO A: PROGRAMMI EUROPEI AEREONAUTICI							
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI							
(1.1 - CAP. 7421/P)							
Legislazione vigente	cp	20.000	20.000	20.000	120.000	2022	3
	cs	20.000	20.000	20.000	120.000		
Legge di Stabilità	cp	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**120.000**		
	cs	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**120.000**		

seque: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
- ART. 2 COMMA 179 PUNTO B: PROGRAMMI EUROPEI AEREONAUTICI							
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI							
(1.1 - CAP. 7421/P)							
Legislazione vigente	cp	25.000	25.000	25.000	175.000	2023	3
	cs	25.000	25.000	25.000	175.000		
Legge di Stabilità	**cp**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**175.000**		
	cs	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**175.000**		
- ART. 2 COMMA 179 PUNTO C: PROGRAMMI EUROPEI AEREONAUTICI							
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI							
(1.1 - CAP. 7421/P)							
Legislazione vigente	cp	25.000	25.000	25.000	200.000	2024	3
	cs	25.000	25.000	25.000	200.000		
Legge di Stabilità	**cp**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**200.000**		
	cs	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**200.000**		
- ART. 2 COMMA 180: INTERVENTI SETTORE AEREONAUTICO							
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI							
(1.1 - CAP. 7421/P)							
Legislazione vigente	cp	1.004.000	1.025.000	857.000	2.789.000	2021	3
	cs	1.004.000	1.025.000	857.000	2.789.000		
Riduzione	cp	-	-100.000	-100.000	-	2016	
	cs	-	-100.000	-100.000	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**1.004.000**	**925.000**	**757.000**	**2.789.000**		
	cs	**1.004.000**	**925.000**	**757.000**	**2.789.000**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
LEGGE DI STABILITA' N. 220 Del 2010: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITÀ 2011)							
- ART. 1 COMMA 57: INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA RICERCA AEROSPAZIALE ED ELETTRONICA							
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI							
(1.1 - CAP. 7421/P)							
Legislazione vigente	cp	32.361	32.361	32.361	205.835	2023	3
	cs	32.361	32.361	32.361	205.835		
Rimodulazione	cp	11.319	6.280	3.140	-20.739		
	cs	11.319	6.280	3.140	-20.739		
Legge di Stabilità	cp	**43.680**	**38.641**	**35.501**	**185.096**		
	cs	**43.680**	**38.641**	**35.501**	**185.096**		
DECRETO LEGGE N. 215 Del 2011: PROROGA DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA, INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO AI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER IL CONSOLIDAMENTO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE, NONCHE' DISPOSIZIONI URGENTI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA							
- ART. 5 COMMA 4: FINANZIAMENTO DELLO SVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO							
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI							
(1.1 - CAP. 7420/P)							
Legislazione vigente	cp	25.000	25.000	25.000	250.000	2018	3
	cs	25.000	25.000	25.000	250.000		
Legge di Stabilità	cp	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**250.000**		
	cs	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**250.000**		
DECRETO LEGGE N. 83 Del 2012: MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE							
- ART. 17/undecies COMMA 1: FONDO PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI							
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI							
(1.1 - CAP. 7322)							
Legislazione vigente	cp	34.444	44.744	-	-	2015	
	cs	34.444	44.744	-	-		
Legge di Stabilità	cp	**34.444**	**44.744**	-	-		
	cs	**34.444**	**44.744**	-	-		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione							
SVILUPPO ECONOMICO							
DECRETO LEGGE N. 201 Del 2011: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA, L'EQUITA' ED IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI.							
- ART. 3 COMMA 4: DOTAZIONE/INCREMENTO FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE							
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI							
(1.3 - CAP. 7342)							
Legislazione vigente	cp	388.959	-	-	-	2014	
	cs	388.959	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	280.000	750.000	750.000	-	2016	
	cs	280.000	750.000	750.000	-		
Legge di Stabilità	cp	**668.959**	**750.000**	**750.000**	-		
	cs	**668.959**	**750.000**	**750.000**	-		
DECRETO LEGGE N. 69 Del 2013: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA							
- ART. 2 COMMA 1: CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO PER L'ACQUISTO DI MACCHINARI IMPIANTI E ATTREZZATURE AD USO PRODUTTIVO A FAVORE DELLE PMI							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(1.3 - CAP. 7489)							
Legislazione vigente	cp	7.500	21.000	35.000	128.000	2021	3
	cs	7.500	21.000	35.000	128.000		
Legge di Stabilità	cp	**7.500**	**21.000**	**35.000**	**128.000**		
	cs	**7.500**	**21.000**	**35.000**	**128.000**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno							
ECONOMIA E FINANZE							
LEGGE FINANZIARIA N. 244 Del 2007: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)							
- ART. 2 COMMA 373: CANCELLAZIONE DEBITO PAESI POVERI							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(8.2 - CAP. 7182)							
Legislazione vigente	cp	50.000	50.000	50.000	1.650.000	2049	3
	cs	50.000	50.000	50.000	1.650.000		
Legge di Stabilità	**cp**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**1.650.000**		
	cs	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**1.650.000**		
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'							
ECONOMIA E FINANZE							
LEGGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)							
- ART. 1 COMMA 272: CREDITO D'IMPOSTA PER NUOVI INVESTIMENTI NELLE AREE SVANTAGGIATE							
(Set.4) INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE							
(8.3 - CAP. 7809)							
Legislazione vigente	cp	658.706	-	-	-	2014	3
	cs	658.706	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**658.706**	**-**	**-**	**-**		
	cs	**658.706**	**-**	**-**	**-**		
DECRETO LEGGE N. 95 Del 2012: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA CON INVARIANZA DEI SERVIZI AI CITTADINI							
- ART. 3/bis COMMA 6: CREDITO IMPOSTA SISMA EMILIA							
(Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI							
(8.3 - CAP. 7810)							
Legislazione vigente	cp	450.000	431.200	431.200	3.880.800	2025	
	cs	450.000	431.200	431.200	3.880.800		
Legge di Stabilità	**cp**	**450.000**	**431.200**	**431.200**	**3.880.800**		
	cs	**450.000**	**431.200**	**431.200**	**3.880.800**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
TOTALE MISSIONE	cp	4.066.854	3.440.966	2.984.446	13.083.308		
	cs	4.066.854	3.440.966	2.984.446	13.083.308		
Diritto alla mobilita'							
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale							
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							
DECRETO LEGGE N. 83 Del 2012: MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE							
- ART. 17/septies COMMA 8: FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL PIANO NAZIONALE INFRASTRUTTURALE PER LA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(2.1 - CAP. 7119)							
Legislazione vigente	cp	14.810	14.915	-	-	2015	
	cs	14.810	14.915	-	-		
Legge di Stabilità	cp	14.810	14.915	-	-		
	cs	14.810	14.915	-	-		
Autotrasporto ed intermodalita'							
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							
LEGGE FINANZIARIA N. 244 Del 2007: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)							
- ART. 2 COMMA 244: COMPLETAMENTO RETE IMMATERIALE INTERPORTI							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(2.4 - CAP. 7305)							
Legislazione vigente	cp	987	-	-	-	2014	
	cs	987	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	987	-	-	-		
	cs	987	-	-	-		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale							
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							
DECRETO LEGGE N. 98 Del 2011: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA							
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 8: REALIZZAZIONE METROPOLITANA LEGGERA AUTOMATICA METROBUS DI BRESCIA. 1° LOTTO FUNZIONALE PREALPINO - S. EUFEMIA. ULTERIORI OPERE DI COMPLETAMENTO 1^ E 2^ TRANCHE							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(2.7 - CAP. 7422)							
Legislazione vigente	cp	10.000	5.800	30.800	-	2016	
	cs	10.000	5.800	30.800	-		
Legge di Stabilità	cp	10.000	5.800	30.800	-		
	cs	10.000	5.800	30.800	-		
Sostegno allo sviluppo del trasporto							
ECONOMIA E FINANZE							
LEGGE FINANZIARIA N. 266 Del 2005: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005)							
- ART. 1 COMMA 86: CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI ALLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A.							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(9.1 - CAP. 7122)							
Legislazione vigente	cp	1.675.887	-	-	-	2014	3
	cs	1.675.887	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	100.000	300.000	100.000	300.000	2019	
	cs	100.000	300.000	100.000	300.000		
Legge di Stabilità	cp	1.775.887	300.000	100.000	300.000		
	cs	1.775.887	300.000	100.000	300.000		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
LEGGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)							
- ART. 1 COMMA 964: ALTA VELOCITA'							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(9.1 - CAP. 7124/P)							
Legislazione vigente	cp	400.000	400.000	400.000	2.000.000	2021	3
	cs	400.000	400.000	400.000	2.000.000		
Legge di Stabilità	**cp**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**2.000.000**		
	cs	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**2.000.000**		
- ART. 1 COMMA 975: ALTA VELOCITA'							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(9.1 - CAP. 7124/P)							
Legislazione vigente	cp	100.000	100.000	100.000	400.000	2020	3
	cs	100.000	100.000	100.000	400.000		
Legge di Stabilità	**cp**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**400.000**		
	cs	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**400.000**		
- ART. 1 COMMA 975 PUNTO 1: ALTA VELOCITA'							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(9.1 - CAP. 7124/P)							
Legislazione vigente	cp	100.000	100.000	100.000	500.000	2021	3
	cs	100.000	100.000	100.000	500.000		
Legge di Stabilità	**cp**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**500.000**		
	cs	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**500.000**		
DECRETO LEGGE N. 98 Del 2011: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA							
- ART. 32 COMMA 1: FONDO PER LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E STRADALI							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(9.1 - CAP. 7372)							
Legislazione vigente	cp	103.067	183.375	120.000	-	2016	
	cs	103.067	183.375	120.000	-		
Rifinanziamento	cp	50.000	-	-	-		
	cs	50.000	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**153.067**	**183.375**	**120.000**	**-**		
	cs	**153.067**	**183.375**	**120.000**	**-**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
LEGGE DI STABILITA' N. 228 Del 2012: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2012)							
- ART. 1 COMMA 176: CONTRATTI PROGRAMMA RFI							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(9.1 - CAP. 7122/P)							
Legislazione vigente	cp	50.000	49.932	-	-	2015	
	cs	50.000	49.932	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**50.000**	**49.932**	**-**	**-**		
	cs	**50.000**	**49.932**	**-**	**-**		
DECRETO LEGGE N. 43 Del 2013: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'AREA INDUSTRIALE DI PIOMBINO, DI CONTRASTO AD EMERGENZE AMBIENTALI, IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DEL MAGGIO 2012 E PER ACCELERARE LA RICOSTRUZIONE IN ABRUZZO E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER EXPO 2015.							
- ART. 7/ter COMMA 2: INFRASTRUTTURE FS							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(9.1 - CAP. 7122/P)							
Legislazione vigente	cp	-	20.000	120.000	960.000	2024	
	cs	-	20.000	120.000	960.000		
Legge di Stabilità	**cp**	**-**	**20.000**	**120.000**	**960.000**		
	cs	**-**	**20.000**	**120.000**	**960.000**		
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne							
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							
DECRETO LEGGE N. 98 Del 2011: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA							
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 9: HUB PORTUALE DI RAVENNA							
(Set.1) INFRASTRUTTURE PORTUALI E DELLE CAPITANERIE DI PORTO							
(2.6 - CAP. 7268)							
Legislazione vigente	cp	-	-	48.940	-	2016	
	cs	-	-	48.940	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**-**	**-**	**48.940**	**-**		
	cs	**-**	**-**	**48.940**	**-**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
LEGGE DI STABILITA' N. 228 Del 2012: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2012)							
- ART. 1 COMMA 186: REALIZZAZIONE PIATTAFORMA D'ALTURA DAVANTI AL PORTO DI VENEZIA							
(Set.1) INFRASTRUTTURE PORTUALI E DELLE CAPITANERIE DI PORTO							
(2.6 - CAP. 7270)							
Legislazione vigente	cp	-	94.872	-	-	2015	
	cs	-	94.872	-	-		
Legge di Stabilità	cp	-	**94.872**	-	-		
	cs	-	**94.872**	-	-		
DECRETO LEGGE N. 43 Del 2013: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'AREA INDUSTRIALE DI PIOMBINO, DI CONTRASTO AD EMERGENZE AMBIENTALI, IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DEL MAGGIO 2012 E PER ACCELERARE LA RICOSTRUZIONE IN ABRUZZO E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER EXPO 2015.							
- ART. 5/quater COMMA 1: INTERVENTI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ED AL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA'AREA DEL MOLO COLPITA DAL SINISTRO DEL 7 MAGGIO 2013							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(2.6 - CAP. 7256)							
Legislazione vigente	cp	500	-	-	-	2014	
	cs	500	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	500	-	-	-		
	cs	500	-	-	-		
TOTALE MISSIONE	cp	2.605.251	1.268.894	1.019.740	4.160.000		
	cs	2.605.251	1.268.894	1.019.740	4.160.000		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Infrastrutture pubbliche e logistica							
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici							
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							
LEGGE N. 398 Del 1998: DISPOSIZIONI FINANZIARIE A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE- EAAP (ART. 1).							
- ART. 1 COMMA 1: ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE							
(Set.27)INTERVENTI DIVERSI							
(1.5 - CAP. 7156)							
Legislazione vigente	cp	15.494	15.494	15.494	30.988	2018	
	cs	15.494	15.494	15.494	30.988		
Legge di Stabilità	cp	**15.494**	**15.494**	**15.494**	**30.988**		
	cs	**15.494**	**15.494**	**15.494**	**30.988**		
Opere pubbliche e infrastrutture							
ECONOMIA E FINANZE							
LEGGE N. 448 Del 1998: MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.							
- ART. 50 COMMA 1 PUNTO C: EDILIZIA SANITARIA PUBBLICA							
(Set.17)EDILIZIA: PENITENZIARIA, GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO, SCOLASTICA							
(10.1 - CAP. 7464)							
Legislazione vigente	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	100.000	500.000	-	2016	
	cs	-	100.000	500.000	-		
Legge di Stabilità	cp	-	**100.000**	**500.000**	-		
	cs	-	**100.000**	**500.000**	-		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'							
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							
LEGGE FINANZIARIA N. 266 Del 2005: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005)							
- ART. 1 COMMA 78: RIFINANZIAMENTO LEGGE 166 DEL 2002, INTERVENTI INFRASTRUTTURE							
(Set.27)INTERVENTI DIVERSI							
(1.7 - CAP. 7060/P)							
Legislazione vigente	cp	136.107	136.107	136.107	680.535	2021	3
	cs	136.107	136.107	136.107	680.535		
Legge di Stabilità	**cp**	**136.107**	**136.107**	**136.107**	**680.535**		
	cs	**136.107**	**136.107**	**136.107**	**680.535**		
LEGGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)							
- ART. 1 COMMA 977 PUNTO A: REALIZZAZIONE DI OPERE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE							
(Set.27)INTERVENTI DIVERSI							
(1.7 - CAP. 7060/P)							
Legislazione vigente	cp	88.750	88.750	88.750	443.750	2021	3
	cs	88.750	88.750	88.750	443.750		
Legge di Stabilità	**cp**	**88.750**	**88.750**	**88.750**	**443.750**		
	cs	**88.750**	**88.750**	**88.750**	**443.750**		
- ART. 1 COMMA 977 PUNTO B: FONDO OPERE STRATEGICHE							
(Set.27)INTERVENTI DIVERSI							
(1.7 - CAP. 7060/P)							
Legislazione vigente	cp	94.151	94.151	94.151	564.906	2022	3
	cs	94.151	94.151	94.151	564.906		
Legge di Stabilità	**cp**	**94.151**	**94.151**	**94.151**	**564.906**		
	cs	**94.151**	**94.151**	**94.151**	**564.906**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
- ART. 1 COMMA 977 PUNTO C: FONDO OPERE STRATEGICHE							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(1.7 - CAP. 7060/P)							
Legislazione vigente	cp	90.450	90.450	90.450	633.150	2023	3
	cs	90.450	90.450	90.450	633.150		
Legge di Stabilità	**cp**	**90.450**	**90.450**	**90.450**	**633.150**		
	cs	**90.450**	**90.450**	**90.450**	**633.150**		
LEGGE FINANZIARIA N. 244 Del 2007: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)							
- ART. 2 COMMA 257 PUNTO A: LEGGE OBIETTIVO							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(1.7 - CAP. 7060/P)							
Legislazione vigente	cp	90.772	90.772	90.772	544.632	2022	3
	cs	90.772	90.772	90.772	544.632		
Legge di Stabilità	**cp**	**90.772**	**90.772**	**90.772**	**544.632**		
	cs	**90.772**	**90.772**	**90.772**	**544.632**		
- ART. 2 COMMA 257 PUNTO B: LEGGE OBIETTIVO							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(1.7 - CAP. 7060/P)							
Legislazione vigente	cp	91.612	91.612	91.612	641.284	2023	3
	cs	91.612	91.612	91.612	641.284		
Legge di Stabilità	**cp**	**91.612**	**91.612**	**91.612**	**641.284**		
	cs	**91.612**	**91.612**	**91.612**	**641.284**		
- ART. 2 COMMA 257 PUNTO C: LEGGE OBIETTIVO							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(1.7 - CAP. 7060/P)							
Legislazione vigente	cp	90.517	90.517	90.517	724.136	2024	3
	cs	90.517	90.517	90.517	724.136		
Legge di Stabilità	**cp**	**90.517**	**90.517**	**90.517**	**724.136**		
	cs	**90.517**	**90.517**	**90.517**	**724.136**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
- ART. 2 COMMA 291 PUNTO A: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA							
(Set.19)DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE							
(1.7 - CAP. 7188/P)							
Legislazione vigente	cp	1.212	1.212	1.212	7.272	2022	3
	cs	1.212	1.212	1.212	7.272		
Legge di Stabilità	cp	**1.212**	**1.212**	**1.212**	**7.272**		
	cs	**1.212**	**1.212**	**1.212**	**7.272**		
- ART. 2 COMMA 291 PUNTO B: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA							
(Set.19)DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE							
(1.7 - CAP. 7188/P)							
Legislazione vigente	cp	225	225	225	1.350	2022	3
	cs	225	225	225	1.350		
Legge di Stabilità	cp	**225**	**225**	**225**	**1.350**		
	cs	**225**	**225**	**225**	**1.350**		
- ART. 2 COMMA 291 PUNTO C: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA							
(Set.19)DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE							
(1.7 - CAP. 7188/P)							
Legislazione vigente	cp	64	64	64	384	2022	3
	cs	64	64	64	384		
Legge di Stabilità	cp	**64**	**64**	**64**	**384**		
	cs	**64**	**64**	**64**	**384**		
- ART. 2 COMMA 291: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA							
(Set.19)DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE							
(1.7 - CAP. 7187)							
Legislazione vigente	cp	1.000	1.000	1.000	6.000	2022	3
	cs	1.000	1.000	1.000	6.000		
Legge di Stabilità	cp	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**6.000**		
	cs	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**6.000**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
DECRETO LEGGE N. 112 Del 2008: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 133 DEL 2008, DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITA', LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA E LA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA							
- ART. 14 COMMA 1: SPESE PER OPERE E ATTIVITA' DELL'EXPO MILANO 2015							
(Set.17)EDILIZIA: PENITENZIARIA, GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO, SCOLASTICA							
(1.7 - CAP. 7695)							
Legislazione vigente	cp	449.378	119.689	-	-	2015	3
	cs	449.378	119.689	-	-		
Legge di Stabilità	cp	**449.378**	**119.689**	-	-		
	cs	**449.378**	**119.689**	-	-		
DECRETO LEGGE N. 185 Del 2008: MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO A FAMIGLIE, LAVORO, OCCUPAZIONE E IMPRESA E PER RIDISEGNARE IN FUNZIONE ANTI-CRISI IL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE							
- ART. 21 COMMA 1 PUNTO A: OPERE STRATEGICHE							
(Set.27)INTERVENTI DIVERSI							
(1.7 - CAP. 7060/P)							
Legislazione vigente	cp	58.200	58.200	58.200	407.400	2023	3
	cs	58.200	58.200	58.200	407.400		
Legge di Stabilità	cp	**58.200**	**58.200**	**58.200**	**407.400**		
	cs	**58.200**	**58.200**	**58.200**	**407.400**		
- ART. 21 COMMA 1 PUNTO B: OPERE STRATEGICHE							
(Set.27)INTERVENTI DIVERSI							
(1.7 - CAP. 7060/P)							
Legislazione vigente	cp	145.500	145.500	145.500	1.164.000	2024	3
	cs	145.500	145.500	145.500	1.164.000		
Legge di Stabilità	cp	**145.500**	**145.500**	**145.500**	**1.164.000**		
	cs	**145.500**	**145.500**	**145.500**	**1.164.000**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
DECRETO LEGGE N. 98 Del 2011: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA							
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 2: ASSEGNAZIONE DI RISORSE ALLE PICCOLE E MEDIE OPERE NEL MEZZOGIORNO							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(1.7 - CAP. 7174)							
Legislazione vigente	cp	29.562	23.167	-	-	2015	
	cs	29.562	23.167	-	-		
Legge di Stabilità	cp	**29.562**	**23.167**	-	-		
	cs	**29.562**	**23.167**	-	-		
- ART. 32 COMMA 6: FONDO PER LA RIPARTIZIONE DELLE QUOTE ANNUALI DI LIMITI DI IMPEGNO E DI CONTRIBUTI PLURIENNALI REVOCATI							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(1.7 - CAP. 7685)							
Legislazione vigente	cp	18.025	18.025	18.025	102.819	2024	
	cs	18.025	18.025	18.025	102.819		
Legge di Stabilità	cp	**18.025**	**18.025**	**18.025**	**102.819**		
	cs	**18.025**	**18.025**	**18.025**	**102.819**		
LEGGE DI STABILITA' N. 228 Del 2012: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2012)							
- ART. 1 COMMA 184: PROSECUZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA MOSE							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(1.7 - CAP. 7200)							
Legislazione vigente	cp	298.677	291.864	386.736	-	2016	
	cs	298.677	291.864	386.736	-		
Legge di Stabilità	cp	**298.677**	**291.864**	**386.736**	-		
	cs	**298.677**	**291.864**	**386.736**	-		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
DECRETO LEGGE N. 69 Del 2013: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA							
- ART. 18 COMMA 9: SOMME DA ASSEGNARE PER IL PROGRAMMA 6.000 CAMPANILI							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(1.7 - CAP. 7543)							
Legislazione vigente	cp	100.000	-	-	-	2014	
	cs	100.000	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	50.000	-	-	-	2014	
	cs	50.000	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	**150.000**	-	-	-		
	cs	**150.000**	-	-	-		
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali							
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							
LEGGE N. 662 Del 1996: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA							
- ART. 2 COMMA 86: COMPLETAMENTO DEL RADDOPPIO DELL'AUTOSTRADA A6 TORINO-SAVONA.							
(Set.16) INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE							
(1.2 - CAP. 7483)							
Legislazione vigente	cp	10.330	10.330	10.330	-	2016	3
	cs	10.330	10.330	10.330	-		
Legge di Stabilità	cp	**10.330**	**10.330**	**10.330**	-		
	cs	**10.330**	**10.330**	**10.330**	-		
- ART. 2 COMMA 87: AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI VALICO FIRENZE-BOLOGNA.							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(1.2 - CAP. 7484)							
Legislazione vigente	cp	10.330	10.330	10.330	-	2016	
	cs	10.330	10.330	10.330	-		
Legge di Stabilità	cp	**10.330**	**10.330**	**10.330**	-		
	cs	**10.330**	**10.330**	**10.330**	-		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
DECRETO LEGGE N. 67 Del 1997: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 135 DEL 1997: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE.							
- ART. 19/bis COMMA 1 PUNTO 1: REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO TRATTE AUTOSTRADALI							
(Set.16) INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE							
(1.2 - CAP. 7485)							
Legislazione vigente	cp	51.646	51.646	51.646	51.646	2017	3
	cs	51.646	51.646	51.646	51.646		
Legge di Stabilità	cp	**51.646**	**51.646**	**51.646**	**51.646**		
	cs	**51.646**	**51.646**	**51.646**	**51.646**		
LEGGE FINANZIARIA N. 311 Del 2004: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005).							
- ART. 1 COMMA 452: INTERVENTI STRUTTURALI VIABILITA' ITALIA - FRANCIA							
(Set.16) INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE							
(1.2 - CAP. 7481)							
Legislazione vigente	cp	5.000	5.000	5.000	-	2016	3
	cs	5.000	5.000	5.000	-		
Legge di Stabilità	cp	**5.000**	**5.000**	**5.000**	-		
	cs	**5.000**	**5.000**	**5.000**	-		
DECRETO LEGGE N. 98 Del 2011: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA							
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 1: FONDO PER LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E STRADALI E RELATIVO AD OPERE DI INTERESSE STRATEGICO							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(1.2 - CAP. 7514)							
Legislazione vigente	cp	154.103	13.448	69.125	-	2016	
	cs	154.103	13.448	69.125	-		
Legge di Stabilità	cp	**154.103**	**13.448**	**69.125**	-		
	cs	**154.103**	**13.448**	**69.125**	-		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 11: MEGALOTTO 2 DELLA STRADA STATALE N. 106 IONICA							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(1.2 - CAP. 7155)							
Legislazione vigente	cp	-	3.000	23.000	-	2016	
	cs	-	3.000	23.000	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**-**	**3.000**	**23.000**	**-**		
	cs	**-**	**3.000**	**23.000**	**-**		
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 12: OPERE E MISURE COMPENSATIVE DELL'IMPATTO TERRITORIALE E SOCIALE CORRELATE ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PILOTA NEI TERITORI INTERESSATI DAL NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO-LIONE							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(1.2 - CAP. 7532/P)							
Legislazione vigente	cp	-	-	8.000	-	2016	
	cs	-	-	8.000	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**-**	**-**	**8.000**	**-**		
	cs	**-**	**-**	**8.000**	**-**		
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 3: RFI - AV/AC MILANO-VERONA: TRATTA TREVIGLIO BRESCIA - SECONDO LOTTO							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(1.2 - CAP. 7515)							
Legislazione vigente	cp	181.316	175.309	175.215	-	2016	
	cs	181.316	175.309	175.215	-		
Rifinanziamento	cp	9.000	10.000	10.000	-		
	cs	9.000	10.000	10.000	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**190.316**	**185.309**	**185.215**	**-**		
	cs	**190.316**	**185.309**	**185.215**	**-**		
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 4: ASSEGNAZIONE DI RISORSE A FAVORE DI RFI PER LA LINEA AV/AC MILANO GENOVA: TERZO VALICO DEI GIOVI - II LOTTO							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(1.2 - CAP. 7518)							
Legislazione vigente	cp	8.083	397	38.289	-	2016	
	cs	8.083	397	38.289	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**8.083**	**397**	**38.289**	**-**		
	cs	**8.083**	**397**	**38.289**	**-**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 5: ACCESSIBILITA' ALLA VALTELLLINA: SS 38 I° LOTTO - VARIANTE DI MORBEGNO II° STRALCIO DALLO SVINCOLO DI CORSIO ALLO SVINCOLO DEL TARTANO							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(1.2 - CAP. 7519)							
Legislazione vigente	cp	19.708	3.927	4.774	-	2016	
	cs	19.708	3.927	4.774	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**19.708**	**3.927**	**4.774**	-		
	cs	**19.708**	**3.927**	**4.774**	-		
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 6: NODO DI TORINO E ACCESSIBILITA' FERROVIARIA: OPERE DI PRIMA FASE - STAZIONE DI REBAUDENGO							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(1.2 - CAP. 7520)							
Legislazione vigente	cp	2.956	11.433	-	-	2015	
	cs	2.956	11.433	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**2.956**	**11.433**	-	-		
	cs	**2.956**	**11.433**	-	-		
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 7: REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO ASSE STRADALE LIONI-GOTTAMINARDA, TRATTO SVINCOLO DI FRIGENTO-SVINCOLO DI SAN TEODORO							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(1.2 - CAP. 7529)							
Legislazione vigente	cp	14.781	23.819	9.548	-	2016	
	cs	14.781	23.819	9.548	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**14.781**	**23.819**	**9.548**	-		
	cs	**14.781**	**23.819**	**9.548**	-		
LEGGE DI STABILITA' N. 228 Del 2012: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2012)							
- ART. 1 COMMA 181: MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(1.2 - CAP. 7380)							
Legislazione vigente	cp	14.950	14.980	-	-	2015	
	cs	14.950	14.980	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**14.950**	**14.980**	-	-		
	cs	**14.950**	**14.980**	-	-		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
- ART. 1 COMMA 208: NUOVA LINEA FERROVIARIA TORINO-LIONE							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(1.2 - CAP. 7532/P)							
Legislazione vigente	cp	35	392.713	540	1.724.020	2029	
	cs	35	392.713	540	1.724.020		
Rifinanziamento	cp	-	-	140.000	400.000	2019	
	cs	-	-	140.000	400.000		
Legge di Stabilità	**cp**	**35**	**392.713**	**140.540**	**2.124.020**		
	cs	**35**	**392.713**	**140.540**	**2.124.020**		
- ART. 1 COMMA 212: SOMME DA ASSEGNARE ALLA REGIONE PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASSE AUTOSTRADALE "PEDEMONTANA PIEMONTESE"							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(1.2 - CAP. 7504)							
Legislazione vigente	cp	-	79.892	-	-	2015	
	cs	-	79.892	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**-**	**79.892**	**-**	**-**		
	cs	**-**	**79.892**	**-**	**-**		
DECRETO LEGGE N. 69 Del 2013: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA							
- ART. 18 COMMA 1: CONTINUITA' DEI CANTIERI E PERFEZIONAMENTO DEGLI ATTI CONTRATTUALI FINALIZZATI ALL'AVVIO DEI LAVORI							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(1.2 - CAP. 7536)							
Legislazione vigente	cp	-	70.000	85.500	-	2016	
	cs	-	70.000	85.500	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**-**	**70.000**	**85.500**	**-**		
	cs	**-**	**70.000**	**85.500**	**-**		
- ART. 18 COMMA 2 PUNTO 1: REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE ESTERNA EST DI MILANO							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(1.2 - CAP. 7537)							
Legislazione vigente	cp	70.000	120.000	70.000	-	2016	
	cs	70.000	120.000	70.000	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**70.000**	**120.000**	**70.000**	**-**		
	cs	**70.000**	**120.000**	**70.000**	**-**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
- ART. 18 COMMA 2 PUNTO 2: SOMME DA ASSEGNARE ALLA REGIONE VENETO PER LA PEDEMONTANA VENETA							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(1.2 - CAP. 7147)							
Legislazione vigente	cp	20.500	130.000	219.500	-	2016	
	cs	20.500	130.000	219.500	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**20.500**	**130.000**	**219.500**	-		
	cs	**20.500**	**130.000**	**219.500**	-		
- ART. 18 COMMA 2 PUNTO 3: PROGRAMMA PONTI E GALLERIE STRADALI							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(1.2 - CAP. 7538)							
Legislazione vigente	cp	156.000	131.000	-	-	2015	
	cs	156.000	131.000	-	-		
Rifinanziamento	cp	150.000	100.000	100.000	-	2016	
	cs	150.000	100.000	100.000	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**306.000**	**231.000**	**100.000**	-		
	cs	**306.000**	**231.000**	**100.000**	-		
- ART. 18 COMMA 2 PUNTO 5: SOMME DA ASSEGNARE ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA PER IL COLLEGAMENTO FERROVIARIO PIEMONTE-VALLE D'AOSTA							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(1.2 - CAP. 7540)							
Legislazione vigente	cp	50.000	201.000	70.000	-	2016	
	cs	50.000	201.000	70.000	-		
Rifinanziamento	cp	100.000	100.000	-	-		
	cs	100.000	100.000	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**150.000**	**301.000**	**70.000**	-		
	cs	**150.000**	**301.000**	**70.000**	-		
- ART. 18 COMMA 2 PUNTO 6: SOMME DA ASSEGNARE ALL'ANAS PER L'ASSE DI COLLEGAMENTO TRA LA SS 640 E LA A 19 AGRIGENTO-CALTANISSETTA							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(1.2 - CAP. 7541)							
Legislazione vigente	cp	-	-	90.000	-	2016	
	cs	-	-	90.000	-		
Legge di Stabilità	**cp**	-	-	**90.000**	-		
	cs	-	-	**90.000**	-		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
- ART. 18 COMMA 5: SOMME DA ASSEGNARE ALLA STRADA DEI PARCHI SPA							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(1.2 - CAP. 7542)							
Legislazione vigente	cp	8.500	-	-	-	2014	
	cs	8.500	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	8.500	-	-	-		
	cs	8.500	-	-	-		
TOTALE MISSIONE	cp	**2.886.934**	**3.115.023**	**2.999.612**	**8.128.272**		
	cs	**2.886.934**	**3.115.023**	**2.999.612**	**8.128.272**		
Ricerca e innovazione							
Ricerca scientifica e tecnologica di base							
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA							
DECRETO LEGGE N. 5 Del 2012: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E DI SVILUPPO							
- ART. 31/bis COMMA 5: FINANZIAMENTO SCUOLA GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE (GSSI)							
(Set.13) INTERVENTI NEL SETTORE DELLA RICERCA							
(3.3 - CAP. 7235)							
Legislazione vigente	cp	12.000	12.000	-	-	2015	
	cs	12.000	12.000	-	-		
Legge di Stabilità	cp	12.000	12.000	-	-		
	cs	12.000	12.000	-	-		
TOTALE MISSIONE	cp	12.000	12.000	-	-		
	cs	12.000	12.000	-	-		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'							
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI							
LEGGE N. 10 Del 2013: NORME PER LO SVILUPPO DEGLI SPAZI VERDI URBANI							
- ART. 7 COMMA 2: NORME PER LO SVILUPPO DEGLI SPAZI VERDI							
(Set.25)SISTEMAZIONE AREE URBANE							
(2.1 - CAP. 7963)							
Legislazione vigente	cp	1.000	-	-	-	2014	
	cs	1.000	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**1.000**	**-**	**-**	**-**		
	cs	**1.000**	**-**	**-**	**-**		
TOTALE MISSIONE	**cp**	**1.000**	**-**	**-**	**-**		
	cs	**1.000**	**-**	**-**	**-**		
Casa e assetto urbanistico							
Edilizia abitativa e politiche territoriali							
ECONOMIA E FINANZE							
DECRETO LEGGE N. 39 Del 2009: INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DELLA REGIONE ABRUZZO							
- ART. 3 COMMA 1: SISMA ABRUZZO							
(Set.3)INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI							
(14.1 - CAP. 7817)							
Legislazione vigente	cp	292.164	227.775	175.343	1.463.664	2032	3
	cs	292.164	227.775	175.343	1.463.664		
Legge di Stabilità	**cp**	**292.164**	**227.775**	**175.343**	**1.463.664**		
	cs	**292.164**	**227.775**	**175.343**	**1.463.664**		
TOTALE MISSIONE	**cp**	**292.164**	**227.775**	**175.343**	**1.463.664**		
	cs	**292.164**	**227.775**	**175.343**	**1.463.664**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici							
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo							
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO							
DECRETO LEGGE N. 98 Del 2011: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA							
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 10: CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DEL NUOVO AUDITORIUM-TEATRO DELL'OPERA DI FIRENZE							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(1.2 - CAP. 8742)							
Legislazione vigente	cp	5.000	-	-	-	2014	
	cs	5.000	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**5.000**	**-**	**-**	**-**		
	cs	**5.000**	**-**	**-**	**-**		
Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio							
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO							
DECRETO LEGGE N. 91 Del 2013: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA, LA VALORIZZAZIONE E IL RILANCIO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO.							
- ART. 5 COMMA 1: RALIZZAZIONE PROGETTO NUOVI UFFIZI							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(1.12 - CAP. 7482)							
Legislazione vigente	cp	7.000	-	-	-	2014	
	cs	7.000	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**7.000**	**-**	**-**	**-**		
	cs	**7.000**	**-**	**-**	**-**		
- ART. 5 COMMA 2: REALIZZAZIZONE SEDE MUSEO NAZIONALE DELL'EBRAISMO E DELLA SHOAH							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(1.12 - CAP. 7483)							
Legislazione vigente	cp	3.000	-	-	-	2014	
	cs	3.000	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**3.000**	**-**	**-**	**-**		
	cs	**3.000**	**-**	**-**	**-**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Valorizzazione del patrimonio culturale							
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO							
DECRETO LEGGE N. 91 Del 2013: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA, LA VALORIZZAZIONE E IL RILANCIO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO.							
- ART. 5/quater COMMA 1: TUTELA DEL PATRIMONIO DELL'UNESCO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(1.13 - CAP. 7486)							
Legislazione vigente	cp	100	100	-	-	2015	
	cs	100	100	-	-		
Legge di Stabilità	cp	100	100	-	-		
	cs	100	100	-	-		
TOTALE MISSIONE	cp	15.100	100	-	-		
	cs	15.100	100	-	-		
Istruzione scolastica							
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica							
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA							
DECRETO LEGGE N. 104 Del 2013: MISURE URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA							
- ART. 10 COMMA 1: MUTUI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E DETRAZIONI FISCALI							
(Set.17) EDILIZIA: PENITENZIARIA, GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO, SCOLASTICA							
(1.1 - CAP. 7106)							
Legislazione vigente	cp	-	40.000	40.000	40.000	2044	
	cs	-	40.000	40.000	40.000		
Legge di Stabilità	cp	-	40.000	40.000	40.000		
	cs	-	40.000	40.000	40.000		
TOTALE MISSIONE	cp	-	40.000	40.000	40.000		
	cs	-	40.000	40.000	40.000		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Sviluppo e riequilibrio territoriale							
Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate							
SVILUPPO ECONOMICO							
LEGGE FINANZIARIA N. 289 Del 2002: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003)							
- ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE							
(Set.4)INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE							
(2.1 - CAP. 8425)							
Legislazione vigente	cp	5.433.427	8.264.794	-	-	2015	3
	cs	4.719.977	7.945.794	-	-		
Rimodulazione	cp	-400.000	-1.500.000	1.900.000	-	2016	
	cs	-400.000	-1.500.000	1.900.000	-		
Legge di Stabilità	cp	**5.033.427**	**6.764.794**	**1.900.000**	-		
	cs	**4.319.977**	**6.445.794**	**1.900.000**	-		
DECRETO LEGGE N. 39 Del 2009: INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DELLA REGIONE ABRUZZO							
- ART. 14 COMMA 1 PUNTO 1: SISMA ABRUZZO - SPESE OBBLIGATORIE CONNESSE ALLE FUNZIONI ESSENZIALI DA SVOLGERE NELLE AREE DEL CRATERE							
(Set.3)INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI							
(2.1 - CAP. 8359/P)							
Legislazione vigente	cp	13.000	-	-	-	2014	
	cs	70.000	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	**13.000**	-	-	-		
	cs	**70.000**	-	-	-		
- ART. 14 COMMA 1 PUNTO 2: SISMA ABRUZZO - RISORSE PER L'EDILIZIA PRIVATA							
(Set.3)INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI							
(2.1 - CAP. 8359/P)							
Legislazione vigente	cp	266.000	249.000	-	-	2015	
	cs	378.500	249.000	-	-		
Legge di Stabilità	cp	**266.000**	**249.000**	-	-		
	cs	**378.500**	**249.000**	-	-		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
- ART. 14 COMMA 1 PUNTO 4: SISMA - ABRUZZO - RISORSE PER L'EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA COMUNI FUORI DAL CRATERE							
(Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI							
(2.1 - CAP. 8359/P)							
Legislazione vigente	cp	10.000	5.000	-	-	2015	
	cs	20.000	5.000	-	-		
Legge di Stabilità	cp	10.000	5.000	-	-		
	cs	20.000	5.000	-	-		
- ART. 14 COMMA 1 PUNTO 5: SISMA - ABRUZZO SISMA - RISORSE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DI RICERCA							
(Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI							
(2.1 - CAP. 8359/P)							
Legislazione vigente	cp	33.000	27.000	-	-	2015	
	cs	33.000	27.000	-	-		
Legge di Stabilità	cp	33.000	27.000	-	-		
	cs	33.000	27.000	-	-		
- ART. 14 COMMA 1 PUNTO 6: SISMA ABRUZZO SISMA - RISORSE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DI RICERCA							
(Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI							
(2.1 - CAP. 8359/P)							
Legislazione vigente	cp	7.000	-	-	-	2014	
	cs	7.500	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	7.000	-	-	-		
	cs	7.500	-	-	-		
- ART. 14 COMMA 1 PUNTO 8: SISMA ABRUZZO - RISORSE PER GLI INTERVENTI PREVISTI DALL'OPCM N. 4013/2012							
(Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI							
(2.1 - CAP. 8359/P)							
Legislazione vigente	cp	78.127	-	-	-	2014	
	cs	78.127	-	-	-		
Legge di Stabilità	cp	78.127	-	-	-		
	cs	78.127	-	-	-		

Pag. 42

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
DECRETO LEGGE N. 43 Del 2013: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'AREA INDUSTRIALE DI PIOMBINO, DI CONTRASTO AD EMERGENZE AMBIENTALI, IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DEL MAGGIO 2012 E PER ACCELERARE LA RICOSTRUZIONE IN ABRUZZO E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER EXPO 2015.							
- ART. 7/bis COMMA 1: RIFINANZIAMENTO DELLA RICOSTRUZIONE NEI COMUNI INTERESSATI DAL SISMA ABRUZZO							
(Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI							
(2.1 - CAP. 8359/P)							
Legislazione vigente	cp	197.200	197.200	197.200	591.600	2019	3
	cs	197.200	197.200	197.200	591.600		
Rifinanziamento	cp	300.000	300.000	-	-		
	cs	300.000	300.000	-	-		
Legge di Stabilità	cp	**497.200**	**497.200**	**197.200**	**591.600**		
	cs	**497.200**	**497.200**	**197.200**	**591.600**		
TOTALE MISSIONE	cp	**5.937.754**	**7.542.994**	**2.097.200**	**591.600**		
	cs	**5.404.304**	**7.223.994**	**2.097.200**	**591.600**		
Politiche economico-finanziarie e di bilancio							
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali							
ECONOMIA E FINANZE							
LEGGE FINANZIARIA N. 266 Del 2005: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005)							
- ART. 1 COMMA 93: CONTRIBUTO QUINDICENNALE PER L'AMMORTAMENTO DELLA FLOTTA E IL MIGLIORAMENTO DELLE COMUNICAZIONI, NONCHE' PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA.							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(1.3 - CAPP. 7849, 7850)							
Legislazione vigente	cp	25.620	25.620	25.620	179.340	2023	3
	cs	25.620	25.620	25.620	179.340		
Legge di Stabilità	cp	**25.620**	**25.620**	**25.620**	**179.340**		
	cs	**25.620**	**25.620**	**25.620**	**179.340**		
TOTALE MISSIONE	cp	**25.620**	**25.620**	**25.620**	**179.340**		
	cs	**25.620**	**25.620**	**25.620**	**179.340**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche							
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche							
ECONOMIA E FINANZE							
LEGGE N. 144 Del 1999: MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.							
- ART. 22: RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO.							
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI							
(24.4 - CAP. 7335)							
Legislazione vigente	cp	32.817	32.817	32.817	98.451	2019	3
	cs	32.817	32.817	32.817	98.451		
Legge di Stabilità	cp	32.817	32.817	32.817	98.451		
	cs	32.817	32.817	32.817	98.451		
TOTALE MISSIONE	cp	32.817	32.817	32.817	98.451		
	cs	32.817	32.817	32.817	98.451		
Fondi da ripartire							
Fondi da assegnare							
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI							
LEGGE N. 499 Del 1999: RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NEI SETTORI AGRICOLO, AGROALIMENTARE AGROINDUSTRIALE E FORESTALE.							
- ART. 4: ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI							
(Set.21) INTERVENTI IN AGRICOLTURA							
(6.1 - CAP. 7810)							
Legislazione vigente	cp	5.000	-	-	-	2014	
	cs	5.000	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	30.000	15.000	15.000	-	2016	
	cs	30.000	15.000	15.000	-		
Legge di Stabilità	cp	35.000	15.000	15.000	-		
	cs	35.000	15.000	15.000	-		
TOTALE MISSIONE	cp	35.000	15.000	15.000	-		
	cs	35.000	15.000	15.000	-		

segue: Tabella E

2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
57.991.825		
57.991.825		

1.2.5. Testo approvato 1120 (Bozza provvisoria)

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1120

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 27 novembre 2013, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

Art. 1.

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *a)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2014, 2015 e 2016, sono indicati nell'allegato 1. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

2. Nell'allegato 2 è indicato l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera *c),* della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per l'anno 2014.

3. Gli importi di cui al comma 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nell'allegato 2 sono inoltre indicati gli importi complessivi dovuti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché gli importi che, prima del riparto, sono attribuiti:

a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989;

b) alla gestione speciale minatori;

c) alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS.

4. Nel medesimo allegato 2 sono inoltre indicati:

a) i maggiori oneri, per l'anno 2012, destinati alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per il finanziamento degli interventi relativi al sostegno della maternità e della paternità di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53;

b) gli importi, utilizzati per il finanziamento dei maggiori oneri di cui alla lettera *a)*, delle somme risultanti, sulla base del bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'anno 2012, accantonate presso la gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.

5. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, la dotazione aggiuntiva del

Fondo per lo sviluppo e la coesione è determinata, per il periodo di programmazione 2014-2020, in 54.810 milioni di euro. Il complesso delle risorse è destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord. Con la presente legge si dispone l'iscrizione in bilancio dell'80 per cento del predetto importo secondo la seguente articolazione annuale: 50 milioni per l'anno 2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno 2016; per gli anni successivi la quota annuale è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *e)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

6. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, in coerenza con l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2014-2020, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 43,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

7. Le risorse di cui al comma 6 sono destinate al finanziamento di interventi pilota per il riequilibrio dell'offerta dei servizi di base delle aree interne del Paese, con riferimento prioritariamente ai servizi di trasporto pubblico locale ivi compreso l'utilizzo dei veicoli a trazione elettrica, di istruzione e socio-sanitari, secondo i criteri e le modalità attuative previste dall'Accordo di partenariato.

8. L'attuazione degli interventi, individuati ai sensi del comma 7, è perseguita attraverso la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali interessati, fra cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero della salute, mediante la sottoscrizione di accordi di programma-quadro di cui all'articolo 2, comma 203, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto applicabile, con il coordinamento del Ministro per la coesione territoriale che si avvale dell'Agenzia per la coesione territoriale.

9. Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Ministro per la coesione territoriale presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) i risultati degli interventi pilota posti in essere nel periodo di riferimento, ai fini di una valutazione in ordine a successivi rifinanziamenti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6.

10. Per l'attivazione, in collaborazione con le università che hanno sede in Sicilia, di percorsi formativi e per la concessione di borse di studio a giovani in possesso almeno di istruzione superiore provenienti dai Paesi extraeuropei del bacino del Mediterraneo, finalizzati all'avvio di piccole attività imprenditoriali nei Paesi di origine, è destinato 1 milione di euro alla Agenzia ICE per l'anno 2014.

11. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 100 milioni di euro per l'anno 2016, da utilizzare per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette risorse sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e attribuite al Fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo 43, per essere destinate, per il 50 per cento, a contratti di sviluppo nel settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e ittici, da realizzare nei territori regionali diversi dalle aree dell'obiettivo Convergenza e, per il restante 50 per cento, a contratti di sviluppo in ambito turistico.

12. La dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata della somma di 100 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro per l'anno 2015, destinata all'erogazione dei finanziamenti agevolati.

13. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2014, con riserva di destinazione di quota fino al 40 per cento dell'importo dell'incremento alle imprese del settore agroalimentare che si aggregano per finalità di promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati esteri, attraverso strutture associative che sviluppino competenze, strumenti ed occupazione nel campo dell'internazionalizzazione delle imprese.

14. Per assicurare il sostegno all'esportazione, la somma di 200 milioni di euro delle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, è versata all'entrata del bilancio dello Stato nel 2014 a cura del titolare del medesimo conto, per essere riassegnata al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalità connesse all'attività di credito all'esportazione.

15. Le somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti concessi alle imprese ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per le medesime finalità di cui alla citata legge 24 dicembre 1985, n. 808.

16. Al fine di favorire la nascita e il rafforzamento di imprese agricole e agroalimentari condotte da giovani imprenditori, gli interventi per l'accesso al mercato dei capitali, di cui all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, devono essere prioritariamente rivolti a giovani imprenditori agricoli e ittici di età compresa tra i 18 e i 40 anni.

17. Il comma 8-*bis* dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.

18. All'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2*. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, i beni agricoli e a vocazione agricola di cui al comma 1 e quelli di cui al comma 7 possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441».

19. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«*4*-bis. Qualora alla scadenza di cui al comma 4 abbiano manifestato interesse all'affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra i 18 e i 40 anni, l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi».

20. All'articolo 1, comma 513, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, si tiene conto delle disposizioni di cui al presente comma».

21. Al fine di assicurare il mantenimento di adeguate capacità nel settore marittimo a tutela degli interessi di difesa nazionale e nel quadro di una politica comune europea, consolidando strategicamente l'industria navalmeccanica ad alta tecnologia, sono autorizzati contributi ventennali, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, e secondo le modalità di cui all'articolo 537-*bis* del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, di 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 e di 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

22. Per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono autorizzati due contributi ventennali rispettivamente di importo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, in favore degli investimenti delle imprese marittime, già approvati dalla Commissione europea con decisione notificata con nota SG (2001) D/285716 del 1º febbraio 2001, è autorizzato un contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014. Per il finanziamento di progetti innovativi di prodotti e di processi nel campo navale avviati negli anni 2012 e 2013 ai sensi della disciplina europea degli aiuti di Stato alla costruzione navale n. 2011/C364/06, in vigore dal 1º

gennaio 2012, è autorizzato un contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014.

23. Il Ministro della difesa riferisce in sede di presentazione del documento di cui all'articolo 536, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, riguardo lo sviluppo bilanciato di tutte le componenti dello strumento militare.

24. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 30 milioni di euro per il 2015, di 50 milioni di euro per il 2016 e di 70 milioni di euro a decorrere dal 2017.

25. Al fine di consentire interventi del Ministero dell'interno per la prosecuzione della rete nazionale *standard* Te.T.Ra., necessaria per le comunicazioni sicure delle Forze di polizia, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.

26. All'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «piccole e medie» sono soppresse;

b) al secondo periodo, le parole: «piccole e medie» sono soppresse;

c) al secondo periodo, dopo la parola: «imprese» sono inserite le seguenti: «per finalità di sostegno dell'economia,».

27. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al primo periodo, le parole: «al servizio di SACE s.p.a.» sono soppresse e, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni sono garantite da uno Stato».

28. All'articolo 5, comma 7, lettera *b)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'ultimo periodo è soppresso.

29. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 8-*ter* è inserito il seguente:

«*8-quater*. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. può acquistare titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso piccole e medie imprese al fine di accrescere il volume del credito alle piccole e medie imprese. Gli acquisti dei predetti titoli, ove effettuati a valere sui fondi di cui al comma 7, lettera *a)*, possono essere garantiti dallo Stato secondo criteri e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dalle eventuali escussioni delle garanzie di cui al presente comma si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

30. All'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

«e-*bis)* con riferimento a ciascun esercizio finanziario, le esposizioni assunte o previste da CDP S.p.A., ai sensi del comma 7, lettera *a)*, che possono essere garantite dallo Stato, anche a livello pluriennale. La garanzia dello Stato può essere rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su CDP S.p.A., deve essere onerosa e compatibile con la normativa dell'Unione europea in materia di garanzie onerose concesse dallo Stato a condizioni di mercato».

31. Ai fini del riordino del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese, del più efficiente utilizzo delle risorse pubbliche e della garanzia dello Stato anche in sinergia con i sistemi locali di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti sulla finanza pubblica, è istituito il Sistema nazionale di garanzia, che ricomprende i seguenti fondi e strumenti di garanzia:

a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della

legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'amministrazione del Fondo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è affidata a un consiglio di gestione, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con funzione di vice presidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da due esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa, designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni delle piccole e medie imprese. Ai componenti del consiglio di gestione è riconosciuto un compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del comitato di amministrazione istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Il Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che è istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo n. 385 del 1993, affinché provveda alla sua formale costituzione. Con l'adozione del provvedimento di costituzione del consiglio di gestione da parte del gestore decade l'attuale comitato di amministrazione del Fondo;

b) la Sezione speciale di garanzia «Progetti di ricerca e innovazione», istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera *a)*, con una dotazione finanziaria di euro 100.000.000 a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo. La Sezione è destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura delle prime perdite su portafogli di un insieme di progetti, di ammontare minimo pari a euro 500.000.000, costituiti da finanziamenti concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di grandi progetti per la ricerca e l'innovazione industriale posti in essere da imprese di qualsiasi dimensione, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, alle reti di imprese e ai raggruppamenti di imprese individuati sulla base di uno specifico accordo-quadro di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la BEI. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le modalità di selezione e le caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio, le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima della garanzia in relazione al portafoglio garantito, nonché le modalità di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia. Le risorse della Sezione speciale possono essere incrementate anche da quota parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari;

c) il Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui sono attribuite risorse pari a euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nonché le attività e le passività del Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che viene contestualmente soppresso. Il Fondo di garanzia per la prima casa opera con il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al predetto articolo 13, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008. La garanzia del Fondo è concessa nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, nonché dei giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastratture e dei trasporti, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo, nonché i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione

del Fondo.

32. Mediante riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in coerenza con le relative finalità, sono assegnati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con apposita delibera del CIPE sono altresì assegnati al predetto Fondo di garanzia, a valere sul medesimo Fondo per lo sviluppo e la coesione, ulteriori 600 milioni di euro. Il CIPE tiene conto degli stanziamenti in sede di assegnazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche al fine del rispetto delle percentuali di riparto di cui al comma 5. Con la predetta delibera CIPE sono emanate, nel rispetto delle vigenti modalità operative di funzionamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, specifiche direttive per assicurare il più ampio accesso delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno agli interventi del Fondo, anche tramite l'individuazione di eventuali priorità di accesso alla garanzia tenuto conto dei soggetti beneficiari e delle operazioni finanziarie ammissibili. La dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotta di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

33. Al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, sono destinate in parti uguali una quota del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno 2015 e 200 milioni di euro per l'anno 2016, per costituire un fondo presso Unioncamere con la finalità di patrimonializzare i confidi sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ovvero i confidi che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia, nei successivi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Previa autorizzazione della Commissione europea, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma e definiti i requisiti di accesso per i confidi.

34. All'articolo 11, comma 12-*quinquies,* del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, le parole: «La garanzia dello Stato di cui al comma 12-*ter* cessa al momento della ristrutturazione di cui al presente comma» sono soppresse.

35. Il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato:

a) tutte le somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi, nonché a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, in relazione agli atti dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare, ovvero in relazione ad attività e prestazioni per le quali lo stesso sia delegato dall'autorità giudiziaria;

b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 64, comprese le somme dovute a titolo di imposta in relazione a dichiarazioni di successione;

c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione delle spese condominiali non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione, di contratti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende.

36. La disposizione di cui al comma 35 non si applica agli importi inferiori ad euro 100.000 e per la parte di prezzo o corrispettivo oggetto di dilazione; si applica in relazione agli importi versati contestualmente alla stipula di atto di quietanza. Sono esclusi i maggiori oneri notarili.

37. Gli importi depositati presso il conto corrente di cui al comma 35 costituiscono patrimonio

separato. Dette somme sono escluse dalla successione del notaio o altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono assolutamente impignorabili a richiesta di chiunque ed assolutamente impignorabile ad istanza di chiunque è altresì il credito al pagamento o alla restituzione della somma depositata.

38. Eseguita la registrazione e la pubblicità dell'atto ai sensi della normativa vigente, e verificata l'assenza di formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto e da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a titolo di prezzo o corrispettivo. Se nell'atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo l'avveramento di un determinato evento o l'adempimento di una determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le parti, che l'evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta. Gli interessi sulle somme depositate, al netto delle spese di gestione del servizio, sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato, riducendo i tassi della provvista dedicata, destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, individuati dal decreto di cui al comma 39.

39. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale del notariato, sono definiti termini, condizioni e modalità di attuazione dei commi da 35 a 38, anche con riferimento all'esigenza di definire condizioni contrattuali omogenee applicate ai conti correnti dedicati.

40. Al fine di assicurare la manutenzione straordinaria della rete stradale per l'anno 2014, la realizzazione di nuove opere e la prosecuzione degli interventi previsti dai contratti di programma già stipulati tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS Spa, è autorizzata la spesa di 335 milioni di euro per l'anno 2014 e di 150 milioni di euro per l'anno 2015. Per la realizzazione di nuove opere è data priorità a quelle già definite da protocolli di intesa attuativi e conseguenti ad accordi internazionali. All'onere relativo all'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

41. Per la realizzazione del secondo stralcio del macrolotto 4 dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria, tratto fra il viadotto Stupino escluso e lo svincolo di Altilia incluso, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, di 170 milioni di euro per l'anno 2015 e di 120 milioni di euro per l'anno 2016.

42. All'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «il superamento di criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie» sono inserite le seguenti: «nonché l'attuazione di ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria»;

b) al comma 10, dopo le parole: «programma degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie» sono inserite le seguenti: «nonché degli ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria».

43. È autorizzata la spesa di 151 milioni di euro per l'anno 2014, di 100 milioni di euro per l'anno 2015, di 71 milioni di euro per l'anno 2016 e di 79 milioni di euro per l'anno 2017 per consentire:

a) la prosecuzione immediata dei lavori del sistema MO.S.E. previsti dal 43º atto attuativo della Convenzione generale sottoscritta tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -- Magistrato alle acque di Venezia e il Consorzio Venezia Nuova, con presa d'atto da parte del CIPE;

b) il completamento dell'intero sistema MO.S.E., con atto aggiuntivo alla Convenzione generale di cui alla lettera *a)* da sottoporre al CIPE entro il 30 giugno 2014.

44. Al fine di assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria inseriti nel contratto di servizio 2012-2014 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la

società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2014.

45. Al fine di completare il finanziamento della tratta Cancello-Frasso Telesino e variante alla linea Roma-Napoli, via Cassino, sita nel comune di Maddaloni, dell'asse ferroviario AV/AC Napoli-Bari, presentato al CIPE nella seduta del 18 febbraio 2013, e assicurare la celere presentazione al medesimo Comitato del progetto definitivo entro il 30 settembre 2014, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per l'anno 2016.

46. All'articolo 25, comma 11-*ter*, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «sono destinate esclusivamente alla realizzazione della predetta opera di adeguamento della strada statale n. 372 "Telesina"» sono sostituite dalle seguenti: «sono destinate esclusivamente, per quanto di pertinenza, alla realizzazione delle predette opere».

47. Le tratte Brescia-Verona-Padova della linea ferroviaria AV/AC Milano-Venezia, la tratta Apice-Orsara e la tratta Frasso Telesino-Vitulano della linea ferroviaria AV/AC Napoli-Bari sono realizzate con le modalità previste dalle lettere *b)* e *c)* del comma 232 e dai commi 233 e 234 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Il CIPE può approvare i progetti preliminari delle opere indicate al primo periodo anche nelle more del finanziamento della fase realizzativa e i relativi progetti definitivi a condizione che sussistano disponibilità finanziarie sufficienti per il finanziamento di un primo lotto costruttivo di valore non inferiore al 10 per cento del costo complessivo delle opere. A tal fine è autorizzata la spesa mediante erogazione diretta di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2029. A valere sui predetti contributi non sono consentite operazioni finanziarie con oneri a carico dello Stato.

48. All'articolo 32, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la parola: «2008» è sostituita dalla seguente: «2010».

49. Per l'avvio immediato di interventi di adeguamento del tracciato e la velocizzazione dell'asse ferroviario Bologna-Lecce è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Nelle more dell'approvazione del contratto di programma-parte investimenti 2012-2016, sottoscritto con RFI, è autorizzata la contrattualizzazione dei predetti interventi.

50. Al fine di favorire il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, la dotazione del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, da destinare all'acquisto di materiale rotabile su gomma, e di 200 milioni di euro per l'anno 2014 da destinare all'acquisto di materiale rotabile ferroviario. Al relativo riparto tra le regioni si provvede entro il 30 giugno di ciascuno degli anni del triennio con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla base del maggiore carico medio per servizio effettuato, registrato nell'anno precedente. I relativi pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno, nel limite del 45 per cento dell'assegnazione di ciascuna regione per l'anno 2014 e integralmente per gli anni 2015 e 2016.

51. Al fine di accelerare gli interventi in aree urbane per la realizzazione di linee tramviarie e metropolitane il CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, con apposita delibera, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli interventi da revocare ai sensi dell'articolo 32, commi da 2 a 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli finanziati dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211, sul sistema metropolitano che, alla data di entrata di entrata in vigore della presente legge, non siano stati affidati con apposito bando di gara. Le risorse rivenienti dalle revoche di cui al periodo precedente confluiscono in apposita sezione del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e sono finalizzate dal CIPE con priorità per la metrotramvia di Padova.

52. È autorizzata la spesa di 330 milioni di euro per l'anno 2014 per interventi in favore del settore

dell'autotrasporto. Al relativo riparto si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

53. A titolo di compensazione parziale dei danni economici subiti dalla società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi per le limitazioni imposte alle attività aeroportuali civili dalle operazioni militari conseguenti all'applicazione della risoluzione n. 1973 dell'ONU, i diritti di cui all'articolo 1, lettera *a),* della legge 5 maggio 1976, n. 324, introitati dalla medesima società di gestione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nello stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 4-*bis*, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.

54. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 2, dopo la lettera *l)* sono aggiunte le seguenti:

«*l-bis)* svolgere funzioni di studio e di consulenza con specifico riferimento a progetti normativi, alla risoluzione delle problematiche connesse con l'accesso al mercato dell'autotrasporto e alla professione di autotrasportatore;

l-ter) verificare l'adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte, in relazione alle modalità concrete di svolgimento dell'attività economica ed alla congruità fra il parco veicolare e il numero dei dipendenti autisti, nonché alla regolarità della copertura assicurativa dei veicoli, anche mediante l'utilizzazione dei dati presenti nel CED presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi dell'INAIL, dell'INPS e delle camere di commercio;

l-quater) svolgere attività di controllo sulle imprese iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua rispondenza ai requisiti previsti per l'esercizio della professione come definiti ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009»;

b) all'articolo 10, comma 1:

1) la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

«*f)* un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria degli autotrasportatori, nonché un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero competente ai sensi delle vigenti disposizioni, che abbiano i seguenti requisiti:

1) ordinamento interno a base democratica, sancito dallo statuto;

2) potere di rappresentanza, risultante in modo esplicito dallo statuto, della categoria degli autotrasportatori, con esclusione di contemporanea rappresentanza di categorie aventi interessi contrapposti;

3) anzianità di costituzione, avvenuta con atto notarile, di almeno cinque anni, durante i quali siano state date, in maniera continuativa, anche a livello provinciale, manifestazioni di attività svolte nell'interesse professionale della categoria;

4) non meno di cinquecento imprese iscritte a livello nazionale, ovvero imprese iscritte con un totale di veicoli aventi massa complessiva non inferiore a ventimila tonnellate;

5) organizzazione periferica comprovata con proprie sedi in almeno venti circoscrizioni provinciali;

6) essere stata firmataria, nel corso degli ultimi dieci anni, di rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro logistica, trasporto merci e spedizione;

7) essere rappresentata in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, direttamente o per il tramite delle Confederazioni alle quali aderisce»;

2) la lettera *g)* è abrogata.

55. Le nuove funzioni attribuite al Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *l-bis)*, *l-ter)* e *l-quater)*, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, trovano copertura nell'ambito delle risorse finanziarie di cui all'articolo 2 del regolamento di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 134, ovvero le stesse sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

56. All'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la lettera *h)* è abrogata. Le funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi sono svolte dagli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le risorse umane disponibili a legislazione vigente. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni di cui al presente comma sono trasferite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, comprese le relative risorse finanziarie da destinare al funzionamento degli Uffici. Fino a tale data, le predette funzioni di cura e di gestione degli Albi provinciali sono esercitate, in via transitoria, dalle province.

57. Per la realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d'Altino-Villesse-Gorizia, al fine di consentire l'attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702 del 5 settembre 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 dell'11 settembre 2008, sono destinati 30 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro per l'anno 2015.

58. Per il completamento del Piano nazionale banda larga, definito dal Ministero dello sviluppo economico -- Dipartimento per le comunicazioni e autorizzato dalla Commissione europea [aiuto di Stato n. SA. 33807(2011/N)-Italia], è autorizzata la spesa di 20,75 milioni di euro per l'anno 2014.

59. Al fine di procedere al pagamento dei debiti relativi ad opere pubbliche affidate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito della cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro nel 2014 e di 70 milioni di euro nel 2015.

60. All'articolo 46-*ter* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«*5*. Al fine di garantire la tempestiva realizzazione delle opere Expo indispensabili per l'Evento e per far fronte al mancato contributo in conto impianti dovuto dai soci inadempienti, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Commissario Unico di cui all'articolo 5 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, sentiti gli enti territoriali interessati, sono revocati e rifinalizzati i finanziamenti statali relativi ad opere connesse all'Evento, già incluse in apposito allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 2008, e successive modificazioni, ovvero previsti nell'ambito delle opere di pertinenza del tavolo istituzionale comprensivo degli interventi regionali e sovraregionali istituito con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008 e presieduto dal Presidente *pro tempore* della regione Lombardia.

5-bis. Per l'attuazione del comma 5, i finanziamenti statali relativi alle opere di connessione infrastrutturale del tavolo Lombardia di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008 individuati con atto del Commissario Unico d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti confluiscono in un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -- Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali denominato "Fondo unico EXPO: infrastrutture strategiche di connessione all'Expo 2015" e finalizzato alla realizzazione delle opere indispensabili per lo svolgimento dell'Evento.

5-ter. Le somme di cui al comma 5-*bis* sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul Fondo unico Expo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

61. Al fine di garantire continuità di risorse destinate alla spesa per interventi a favore dei beni culturali, il comma 16 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato.

62. All'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* Per il triennio 2014-2016 una quota fino al 3 per cento, e nel limite di 100 milioni di euro annui,

delle risorse aggiuntive annualmente previste per infrastrutture e iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali. L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di un programma di interventi in favore dei beni culturali».

63. Allo scopo di mantenere adeguati livelli di capacità operativa, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, commi 98 e 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono rifinanziate, rispettivamente, per l'importo di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e per l'importo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.

64. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di contrasto dell'evasione fiscale, delle frodi fiscali, dell'immigrazione clandestina, della criminalità organizzata nonché degli illeciti in materia d'impiego delle risorse pubbliche, rafforzando il controllo economico del territorio, è autorizzato un contributo a favore del Corpo della guardia di finanza di 5 milioni di euro per l'anno 2014, di 30 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 per l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta, anche veicolare, il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni nonché il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo medesimo.

65. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2014 al fine di finanziare gli interventi per potenziare la rete infrastrutturale per la mobilità al servizio della Fiera di Verona.

66. Al fine di permettere il rapido avvio nel 2014 di interventi di messa in sicurezza del territorio, le risorse esistenti sulle contabilità speciali relative al dissesto idrogeologico, non impegnate alla data del 31 dicembre 2013, comunque nel limite massimo complessivo di 600 milioni di euro, nonché le risorse finalizzate allo scopo dalle delibere CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pari rispettivamente a 130 milioni di euro e 674,7 milioni di euro, devono essere utilizzate per i progetti immediatamente cantierabili. A tal fine, entro il 1º marzo 2014, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare verifica la compatibilità degli accordi di programma e dei connessi cronoprogrammi con l'esigenza di massimizzare la celerità degli interventi in relazione alle situazioni di massimo rischio per l'incolumità delle persone e, se del caso, propone alle regioni le integrazioni e gli aggiornamenti necessari. Entro il 30 aprile 2014 i soggetti titolari delle contabilità speciali concernenti gli interventi contro il dissesto idrogeologico finalizzano le risorse disponibili agli interventi immediatamente cantierabili contenuti nell'accordo e, per il tramite del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, presentano specifica informativa al CIPE indicando il relativo cronoprogramma e lo stato di attuazione degli interventi già avviati. La mancata pubblicazione del bando di gara, ovvero il mancato affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2014, comporta la revoca del finanziamento statale e la contestuale rifinalizzazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse ad altri interventi contro il dissesto idrogeologico, fermo restando il vincolo territoriale di destinazione delle risorse attraverso una rimodulazione dei singoli accordi di programma, ove esistano progetti immediatamente cantierabili compatibili con le finalità della norma. A decorrere dal 2014, ai fini della necessaria programmazione finanziaria, entro il mese di settembre, il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare presenta al CIPE una relazione in ordine agli interventi in corso di realizzazione ovvero alla prosecuzione ed evoluzione degli accordi di programma, unitamente al fabbisogno finanziario necessario per gli esercizi successivi. Gli interventi contro il dissesto idrogeologico sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014, di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 100 milioni di euro per l'anno 2016. All'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole: «non oltre i tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre i sei anni».

67. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito fondo da ripartire, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'esercizio 2014, di 30 milioni di euro per l'esercizio 2015 e di 50 milioni di euro per l'esercizio 2016, al fine di finanziare un piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani. Il piano, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, individua gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono nonché le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento. Gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

68. Fatta salva la responsabilità dell'autore della contaminazione e del proprietario delle aree in conformità alle leggi vigenti e fatto salvo il dovere dell'autorità competente di procedere alla ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di caratterizzazione e messa in sicurezza, nonché per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un apposito fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015, per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007. Il piano di cui al presente comma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, individua gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono e le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento degli interventi medesimi, che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita l'azione di rivalsa, in relazione ai costi sostenuti, nei confronti di responsabili dell'inquinamento e di proprietari dei siti, ai sensi e nei limiti delle leggi vigenti. Gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

69. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione per l'acquisto dell'isola di Budelli, in deroga al comma 1-*quater* dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro nel 2014.

70. Al fine di favorire i processi di ricostruzione e ripresa economica delle zone della regione Sardegna interessate dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013, il Presidente della regione, in qualità di Commissario delegato per l'emergenza, predispone entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico nominato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, un piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza e il ripristino del territorio interessato dagli eventi alluvionali. A tal fine sono utilizzate le risorse, nel limite massimo di 27,6 milioni di euro, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per il dissesto di cui al precedente periodo e quelle di cui al comma 71.

71. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera n-*quater)* è aggiunta la seguente:

«n-*quinquies)* delle spese effettuate a valere sulle risorse assegnate alla regione Sardegna dalla delibera CIPE n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pari a 23,52 milioni di euro, limitatamente all'anno 2014».

72. Al fine del ripristino della viabilità interrotta o danneggiata per gli eventi di cui al comma 70, il Commissario delegato può avvalersi di ANAS Spa, che provvede in via di anticipazione sulle risorse autorizzate per il programma di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successivi rifinanziamenti, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

73. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione nazionale 2014-2020, il CIPE provvede ad assegnare 50 milioni di euro per l'anno 2015 per la prosecuzione degli interventi di cui al comma 70.

74. Nelle more del riordino della disciplina del settore energetico, le disposizioni sospensive di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, devono ritenersi applicabili a tutte le fattispecie insorte a fare data dal 10 febbraio 2002, stante la stabilizzazione del citato decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, operata dall'articolo 1-*sexies*, comma 8, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.

75. In considerazione di quanto previsto al comma 74 è esclusa l'applicabilità dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393.

76. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alla lettera *a)*, le parole: «1.840 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.880 euro»;

b) al comma 1, le lettere *b)* e *c)* sono sostituite dalle seguenti:

«*b)* 669 euro, aumentata del prodotto tra 1.211 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 27.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 35.000 euro;

c) 669 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 20.000 euro».

77. Con effetto dal 1º gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Il predetto decreto definisce anche le modalità di applicazione della riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziato l'attività da non oltre un biennio, nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto agli articoli 19 e 20 delle modalità per l'applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 2001. Sono comunque esclusi dalla riduzione i premi e i contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previsti dalle seguenti disposizioni: articolo 8 della legge 3 dicembre 1999, n. 493; articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni; decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 marzo 2007, in attuazione dell'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni. In considerazione dei risultati gestionali dell'ente e dei relativi andamenti prospettici, per effetto della riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo è riconosciuto allo stesso ente da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, da computare anche ai fini del calcolo dei coefficienti di capitalizzazione di cui all'articolo 39, primo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni. La riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo del presente comma è applicata nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

e le malattie professionali. L'aggiornamento dei premi e contributi è operato distintamente per singola gestione assicurativa, tenuto conto dell'andamento economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. Alle predette finalità e alle iniziative di cui ai commi 78 e 79 si fa fronte con le somme sopra indicate, nonché con quota parte delle risorse programmate dall'INAIL per il triennio 2013-2015 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, nei limiti dell'importo di 120 milioni di euro per ciascuno degli esercizi interessati. La programmazione delle predette risorse per gli anni successivi al 2015 tiene conto del predetto onere di cui ai commi 78 e 79, fermo restando l'equilibrio del bilancio dell'ente. A decorrere dall'anno 2016, l'INAIL effettua una verifica di sostenibilità economica, finanziaria e attuariale, asseverata dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

78. Con effetto dal 1º gennaio 2014, in attesa di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella «tabella indennizzo danno biologico», di cui all'articolo 13, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in via straordinaria, è riconosciuto un aumento delle indennità dovute dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennizzo del danno biologico di cui al citato articolo 13, di non oltre il 50 per cento della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai accertati dall'ISTAT intervenuta negli anni dal 2000 al 2013 e comunque per un importo massimo di spesa annua di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità di attuazione di cui al comma 77.

79. Al primo comma dell'articolo 85 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l'alinea è sostituito dal seguente: «Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata al 100 per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. Per i lavoratori deceduti a decorrere dal 1º gennaio 2014 la rendita ai superstiti è calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 116:».

80. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4-*quater* è sostituito dal seguente:

«*4*-quater. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a)* ad *e),* che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente, è deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i due successivi periodi d'imposta. La suddetta deduzione decade se, nei periodi d'imposta successivi a quello in cui è avvenuta l'assunzione, il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in tale periodo d'imposta; la deduzione spettante compete, in ogni caso, per ciascun periodo d'imposta a partire da quello di assunzione, sempre che permanga il medesimo rapporto di impiego. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e),* la base occupazionale di cui al terzo periodo è individuata con riferimento al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato nell'attività commerciale e la deduzione spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attività. In caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio dell'attività istituzionale si considera, sia ai fini dell'individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della

deducibilità del costo, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile all'attività commerciale individuato in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2. Non rilevano ai fini degli incrementi occupazionali i trasferimenti di dipendenti dall'attività istituzionale all'attività commerciale. Nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilità del costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita»;

b) i commi 4-*quinquies* e 4-*sexies* sono abrogati;

c) il comma 4-*septies* è sostituito dal seguente:

«*4*-septies. Per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse dai commi 1, 4-*bis*.1 e 4-*quater* non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro e l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)*, numeri 2), 3) e 4), è alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera *a),* numero 5), e 4-*bis*.1».

81. All'articolo 7-*bis* del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «fra il 1º giugno 2013 e il 30 settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 1º giugno 2013 e il 31 marzo 2014»;

b) al comma 5, le parole: «entro il 31 gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2014».

82. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 81 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

83. Con effetto dal 1º gennaio 2014 e con riferimento alle trasformazioni di contratto a tempo indeterminato decorrenti dalla predetta data, all'articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, al primo periodo, le parole: «Nei limiti delle ultime sei mensilità» sono soppresse.

84. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 39 è abrogato.

85. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «Dal quarto» sono sostituite dalle seguenti: «Dal settimo»;

b) al secondo periodo, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «3 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016 l'aliquota è fissata, rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento e al 4,75 per cento».

86. I soggetti che beneficiano della deduzione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, determinano l'acconto delle imposte sui redditi dovute per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015 utilizzando l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del capitale proprio relativa al periodo d'imposta precedente.

87. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«*1*. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del:

a) 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;

b) 50 per cento, alle spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

2. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis* del codice civile o che

interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del:

a) 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;

b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1º luglio 2015 al 30 giugno 2016»;

b) all'articolo 15, comma 1, le parole: «da adottare entro il 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il 31 dicembre 2015»;

c) all'articolo 16:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-*bis,* spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è pari al:

a) 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014;

b) 40 per cento, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015»;

2) al comma 1-*bis*, le parole da: «fino al 31 dicembre 2013» a: «unità immobiliare» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, una detrazione dall'imposta lorda nella misura del:

a) 65 per cento, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014;

b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2*. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro».

88. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b),* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2012.

89. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 88, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

90. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento da versare con le modalità indicate al comma 93.

91. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i

beni non ammortizzabili.

92. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

93. Le imposte sostitutive di cui ai commi 90 e 91 sono versate in tre rate annuali di pari importo, senza pagamento di interessi, di cui la prima entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

94. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

95. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-*bis,* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 91, è vincolata una riserva in sospensione di imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 90.

96. Le disposizioni di cui ai commi 10-*bis* e 10-*ter* dell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012. Il versamento dell'imposta sostitutiva è dovuto in un'unica rata da versare entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in riferimento al quale l'operazione è effettuata. L'imposta sostitutiva dovuta per le operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012 è versata entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

97. Gli effetti del riallineamento di cui al comma 96 decorrono dal secondo periodo di imposta successivo a quello del pagamento dell'imposta sostitutiva. Tali effetti si intendono revocati in caso di atti di realizzo riguardanti le partecipazioni di controllo, i marchi d'impresa e le altre attività immateriali o l'azienda cui si riferisce l'avviamento affrancato, anteriormente al quarto periodo di imposta successivo a quello del pagamento dell'imposta sostitutiva. L'esercizio dell'opzione per il riallineamento di cui al comma 96 non è consentito in caso di opzione per i regimi previsti dagli articoli 172, comma 10-*bis*, 173, comma 15-*bis*, e 176, comma 2-*ter*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dall'articolo 15, commi 10, 11 e 12, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e viceversa.

98. Le modalità di attuazione dei commi 96 e 97 sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

99. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con effetto dal 2014, definisce le modalità d'integrazione del corrispettivo di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, senza nuovi o maggiori oneri per prezzi e tariffe dell'energia elettrica, anche disponendo un'adeguata partecipazione delle diverse fonti ai costi per il mantenimento della sicurezza del sistema elettrico.

100. I termini di decadenza previsti dall'articolo 1, comma 4, lettera *c),* e dall'articolo 4, comma 8, del

decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012, sono prorogati di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per quegli impianti, già iscritti in base a tale provvedimento ai relativi registri aperti presso il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), da realizzare in zone che, nel corso degli anni 2012 e 2013, sono state per qualsiasi motivo riconosciute colpite da eventi calamitosi con provvedimenti normativi o amministrativi. La proroga è concessa anche nel caso in cui a ricadere nelle zone colpite dalle calamità sono le opere connesse agli impianti suindicati.

101. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1º gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2014»;

b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014»;

c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014».

102. Le maggiori entrate di cui al comma 101, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2014 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, confluiscono nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

103. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

«*c-bis)* rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo. Tali componenti concorrono al valore della produzione netta in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi»;

b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

«*b-bis)* le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti di assicurati iscritti in bilancio a tale titolo. Tali componenti concorrono al valore della produzione netta in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi».

104. Le disposizioni di cui al comma 103 si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

105. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 101, comma 5, al primo periodo, dopo le parole: «e le perdite su crediti» sono inserite le seguenti: «, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106,» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei princìpi contabili»;

b) all'articolo 106:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3*. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo, diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi. Le perdite su crediti realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ai fini del presente comma le svalutazioni e le perdite deducibili in quinti si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio»;

2) i commi 3-*bis* e 5 sono abrogati;

3) al comma 4, dopo la parola: «crediti» sono inserite le seguenti: «rilevanti ai fini del presente articolo» e le parole: «nonché la rivalutazione delle operazioni "fuori bilancio" iscritte nell'attivo in

applicazione dei criteri di cui all'articolo 112» sono soppresse;

c) all'articolo 111, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, è deducibile in quote costanti nell'esercizio in cui è iscritta in bilancio e nei quattro successivi».

106. Le disposizioni di cui al comma 105 si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Resta ferma l'applicazione delle previgenti disposizioni fiscali alle rettifiche di valore e alle variazioni della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni iscritte in bilancio nei periodi di imposta precedenti.

107. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 54, al terzo periodo, le parole: «e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili» sono sostituite dalle seguenti: «; in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni»;

b) al comma 7 dell'articolo 102, al secondo periodo, le parole: «ai due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «alla metà» e le parole: «in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni».

108. Le disposizioni di cui al comma 107 si applicano ai contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

109. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40, comma 1-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e le cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-*ter)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972»;

b) dopo l'articolo 8 della tariffa, parte prima, è inserito il seguente:

«Art. 8-*bis*. -- *1.* Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-*ter)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 4 per cento.

NOTE

I) Per le cessioni di cui al comma 1 l'imposta si applica sul corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto».

110. Ai fini della semplificazione e della perequazione del trattamento impositivo dell'imposta provinciale di trascrizione nel *leasing* finanziario, all'articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al primo periodo, dopo la parola: «commercio» sono inserite le seguenti: «, nonché le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria».

111. Le disposizioni di cui ai commi 109 e 110 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2014.

112. All'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «relative a svalutazioni di crediti» sono sostituite dalle seguenti: «relative a svalutazioni e perdite su crediti»;

b) dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,» sono inserite le seguenti: «ovvero alle rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti non ancora dedotte dalla

base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera *c-bis)*, e 7, comma 1, lettera *b-bis)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,»;

c) dopo le parole: «i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi» sono inserite le seguenti: «e dell'imposta regionale sulle attività produttive».

113. Dopo il comma 56-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è inserito il seguente:

«56-*bis.1*. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate di cui al comma 55 che si riferisce ai componenti negativi di cui al medesimo comma che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma».

114. All'articolo 2, comma 56-*ter,* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «55, 56 e 56-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «55, 56, 56-*bis* e 56-*bis.1*».

115. All'articolo 2, commi 57 e 58, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dopo la parola: «56-*bis*» è inserita la seguente: «, 56-*bis.1*».

116. Le disposizioni di cui ai commi da 112 a 115 si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

117. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i commi 488 e 489 sono sostituiti dal seguente:

«*488*. In vista della riforma dei regimi IVA speciali dell'Unione europea previsti dalla direttiva 112/2006/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, il numero 41-*bis*) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applica alle società cooperative e loro consorzi diversi da quelli di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381».

118. La lettera *d-bis)* del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente: «*d-bis)* le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze». La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

119. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 112, comma 7, alinea, ultimo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è prorogato al 31 dicembre 2016.

120. Ai fini dell'incentivazione di iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti a lavoratori dipendenti, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo cui sono assegnati 2 milioni di euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro per l'anno 2015, le cui modalità e criteri di utilizzo sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 482, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

121. Nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2014-2020 il CIPE assegna una quota, nel limite complessivo di 30 milioni di euro, da destinare ad

interventi urgenti ed immediatamente attivabili relativi a nuove sedi per uffici giudiziari con elevati carichi di controversie pendenti, necessari per lo sviluppo delle aree connesse e per l'efficienza del sistema giudiziario, previa presentazione al CIPE di specifici progetti di adeguamento, completamento e costruzione. In caso di mancata presentazione degli stati di avanzamento dei lavori entro dodici mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione il finanziamento è revocato. In caso di mancato affidamento dei lavori entro sei mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione il finanziamento è revocato.

122. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, per l'anno 2014, di 600 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 40 milioni di euro e per il finanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati, per l'anno 2014, 50 milioni di euro. L'onere derivante dal periodo precedente è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dalla presente legge.

123. Per l'anno 2014, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è destinata la somma di 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.

124. Al fine di confermare la sospensione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi già disposta fino al 31 dicembre 2005 dal comma 255 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successivamente prorogata senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2015, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2016 il termine di cui al primo periodo del comma 8-*quinquies* dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17. Al terzo periodo dell'articolo 2, comma 12-*undecies,* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, la parola: «2015», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «2016». A decorrere dal 1º gennaio 2017, i contributi previdenziali e i premi assicurativi sospesi ai sensi del presente comma e delle norme da esso richiamate sono restituiti all'INPS dagli enti interessati, senza corresponsione di interessi legali, in 120 rate mensili di pari importo.

125. All'articolo 41, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al primo periodo, le parole: «Per gli anni 2004-2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2004 al 2017». All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, la parola: «millecinquecento» è sostituita dalla seguente: «milletrecento». Al fine di attuare le disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

126. Con effetto sulle pensioni decorrenti dall'anno 2014 il contingente numerico di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 28 maggio 2013, attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 231 e 233, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con riferimento alla tipologia di lavoratori relativa alla lettera *b)* del medesimo comma 231 dell'articolo 1 della citata legge n. 228 del 2012 è incrementato di 6.000 unità. Conseguentemente all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 234, le parole: «134 milioni di euro per l'anno 2014, di 135 milioni di euro per l'anno 2015, di 107 milioni di euro per l'anno 2016, di 46 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018, di 28 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «183 milioni di euro per l'anno 2014, di 197 milioni di euro per l'anno 2015, di 158 milioni di euro per l'anno 2016, di 77 milioni di euro per l'anno 2017, di 53 milioni di euro per l'anno 2018, di 51 milioni di euro per l'anno 2019 e di 18 milioni di euro per l'anno 2020»;

b) al comma 235, le parole: «1.133 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.946 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.510 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.347 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.529 milioni di euro per l'anno 2018, a 595 milioni di euro per l'anno 2019 e a 45 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1.182 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.008 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.561 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.378 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.552 milioni di euro per l'anno 2018, a 618 milioni di euro per l'anno 2019 e a 53 milioni di euro per l'anno 2020».

127. Le risorse finanziarie complessivamente richiamate all'articolo 1, comma 235, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono finalizzate, nel rispetto dei limiti ivi previsti, alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di salvaguardia richiamate dal medesimo periodo relativi alle categorie di beneficiari interessate. L'eventuale trasferimento di risorse e relative consistenze numeriche tra le categorie di soggetti tutelati sulla base della normativa vigente, come definita dalle disposizioni richiamate al quarto periodo del predetto comma 235 e dai relativi decreti attuativi, può avvenire esclusivamente, previo procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

128. Per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è autorizzata la spesa di 275 milioni di euro per l'anno 2014.

129. Il Fondo di cui al comma 128 del presente articolo è ulteriormente incrementato di 75 milioni di euro per l'anno 2014, da destinare esclusivamente, in aggiunta alle risorse ordinariamente previste dal predetto Fondo come incrementato ai sensi del citato comma 128, in favore degli interventi di assistenza domiciliare per le persone affette da disabilità gravi e gravissime, ivi incluse quelle affette da sclerosi laterale amiotrofica.

130. La dotazione del fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

131. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-*novies* a 4-*undecies*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2014 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2013. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche all'esercizio finanziario 2014 e i termini ivi stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: da 2009 a 2013, da 2010 a 2014 e da 2011 a 2015. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del cinque per mille nell'anno 2014 sono quantificate nell'importo di euro 400 milioni. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.

132. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, nel limite di 1 milione di euro, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché per fare fronte all'eccezionale necessità di risorse finanziarie da destinare ai lavoratori socialmente utili e a quelli di pubblica utilità della regione Calabria e altresì ai lavoratori di cui alla legge regionale della regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15, è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2014. Nell'ambito delle risorse destinate dal periodo precedente alla regione Calabria, la regione provvede al pagamento degli arretrati dell'anno 2013 dei progetti dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità, alla proroga per l'anno 2014 dei medesimi progetti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché all'avvio di un percorso di inserimento lavorativo dei suddetti lavoratori.

133. All'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «di cittadinanza italiana» sono sostituite dalle seguenti: «cittadini italiani o comunitari ovvero familiari di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo,». Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato, per l'anno 2014, di 250 milioni di euro. In presenza di risorse disponibili in relazione all'effettivo numero dei beneficiari, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinata una quota del Fondo da riservare all'estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Con il medesimo decreto sono stabiliti le modalità di prosecuzione del programma carta acquisti, di cui all'articolo 81, commi 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in funzione dell'evolversi delle sperimentazioni in corso, nonché il riparto delle risorse ai territori coinvolti nell'estensione della sperimentazione di cui al presente comma. Per quanto non specificato nel presente comma, l'estensione della sperimentazione avviene secondo le modalità attuative di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016 ai fini della progressiva estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

134. Per il finanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

135. Al fine di potenziare le iniziative e le misure in favore dei giovani, dei lavoratori disoccupati e svantaggiati, nonché al fine di determinare le condizioni per una migliore occupabilità:

a) all'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dopo le parole: «A valere sulle risorse programmate nell'ambito dei programmi operativi regionali 2007-2013» sono inserite le seguenti: «nonché a valere sulle eventuali riprogrammazioni delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate ai Programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali europei, nella misura in cui il finanziamento dell'incentivo sia coerente con gli obiettivi del Piano di Azione Coesione e nel rispetto delle procedure di riprogrammazione previste per il Piano»;

b) al fine di agevolare l'accesso al Fondo sociale europeo, su richiesta degli operatori e nei limiti delle disponibilità finanziarie a tal fine preordinate sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, il

Ministero del lavoro e delle politiche sociali può erogare ai soggetti pubblici o a totale partecipazione pubblica titolari di progetti compresi nei programmi di politica comunitaria, che ne facciano richiesta, anticipazioni sui contributi spettanti a carico del bilancio dell'Unione europea. L'importo dell'anticipazione di cui al precedente periodo non può superare il 40 per cento di quanto complessivamente spettante a titolo di contributi nazionali e comunitari. A seguito della certificazione da parte dell'operatore richiedente circa l'avvenuta attuazione del progetto, si provvede alle dovute compensazioni con il Fondo sociale europeo. Nel caso di mancata attuazione del progetto nel termine da esso previsto, o espressamente prorogato, nonché di non riconoscimento definitivo della spesa da parte dell'Unione europea si provvederà al recupero delle somme anticipate con gli interessi nella misura legale, nonché delle eventuali penalità;

c) allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, nonché l'avvio del Piano per l'attuazione della raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una «Garanzia per i giovani», le province, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, hanno facoltà di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per l'attività di gestione dei fondi strutturali europei, a valere su piani e programmi programmati e da programmare nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali europei. Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento delle proroghe di cui al primo periodo della presente lettera, in attesa della successiva imputazione ai programmi operativi regionali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può erogare alle regioni che ne facciano richiesta anticipazioni sui contributi da programmare a carico del bilancio dell'Unione europea, nei limiti di 30 milioni di euro a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

136. Al fine di contribuire al funzionamento dell'Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b),* del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, e in particolare al fine di potenziare l'attività di ricerca da esso svolta, a decorrere dal 2014 è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro.

137. Al fine di adempiere agli obblighi di rimborso nei confronti di Stati dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo, della Svizzera e dei Paesi in convenzione conseguenti alle disposizioni di diritto europeo e internazionali in materia di mobilità sanitaria internazionale, gli specifici stanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, iscritti nello stato di previsione del Ministero della salute, sono incrementati, per l'anno 2014, di 121 milioni di euro.

138. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 3 settembre 2013 (*Requête* no. 5376/11), recante l'obbligo di liquidazione ai titolari dell'indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, degli importi maturati a titolo di rivalutazione dell'indennità integrativa speciale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è incrementata di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

139. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è rifinanziato di 5 milioni di euro per l'anno 2014.

140. A decorrere dal 1º gennaio 2014 si applica per le aziende farmaceutiche il sistema di cui all'articolo 1, comma 796, lettera *g),* della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

141. La disposizione di cui al comma 140 si applica, su richiesta delle imprese interessate, anche ai farmaci immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006.

142. Il Ministro della salute, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevede anche in via sperimentale di effettuare, nel limite di cinque milioni di euro, lo *screening* neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie per la cui terapia, farmacologica o dietetica, esistano evidenze scientifiche di efficacia terapeutica o per le quali vi siano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce, in età neonatale, comporti un vantaggio in termini di accesso a terapie in avanzato stato di

sperimentazione, anche di tipo dietetico. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute definisce l'elenco delle patologie di cui al primo periodo. Al fine di favorire la massima uniformità dell'applicazione sul territorio nazionale della diagnosi precoce neonatale è istituito presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.na.s.) un Centro di coordinamento sugli *screening* neonatali composto: dal direttore generale dell'Age.na.s. con funzione di coordinatore; da tre membri designati dall'Age.na.s, dei quali almeno un esperto con esperienza medico-scientifica specifica in materia; da un membro di associazioni dei malati affetti da patologie metaboliche ereditarie; da un rappresentante del Ministero della salute; da un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La partecipazione dei soggetti di cui al terzo periodo è a titolo gratuito. Conseguentemente il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

143. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni, è ridotta di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

144. Nel capo V, sezione II, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l'articolo 62-*bis* è aggiunto il seguente:

«Art. 62-*ter*. -- *(Anagrafe nazionale degli assistiti)*. -- *1.* Per rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, è istituita, nell'ambito del sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA).

2. L'ANA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, in accordo con il Ministero della salute in relazione alle specifiche esigenze di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA), nel rispetto delle previsioni di cui al comma 5 dell'articolo 62 del presente decreto, subentra, per tutte le finalità previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento.

3. L'ANA assicura alla singola azienda sanitaria locale la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali, secondo le modalità di cui all'articolo 58, comma 2, del presente decreto.

4. Con il subentro dell'ANA, l'azienda sanitaria locale cessa di fornire ai cittadini il libretto sanitario personale previsto dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. È facoltà dei cittadini di accedere in rete ai propri dati contenuti nell'ANA, secondo le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 6 del presente decreto, ovvero di richiedere presso l'azienda sanitaria locale competente copia cartacea degli stessi.

5. In caso di trasferimento di residenza del cittadino, l'ANA ne dà immediata comunicazione in modalità telematica alle aziende sanitarie locali interessate dal trasferimento. L'azienda sanitaria locale nel cui territorio è compresa la nuova residenza provvede alla presa in carico del cittadino, nonché all'aggiornamento dell'ANA per i dati di propria competenza. Nessun altra comunicazione in merito al trasferimento di residenza è dovuta dal cittadino alle aziende sanitarie locali interessate.

6. L'ANA assicura al nuovo sistema informativo sanitario nazionale realizzato dal Ministero della salute in attuazione di quanto disposto dall'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con le modalità definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7, l'accesso ai dati e la disponibilità degli strumenti funzionali a garantire l'appropriatezza e l'efficacia delle prestazioni di cura erogate al cittadino, nonché per le finalità di cui all'articolo 15, comma 25-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

7. Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti:

a) i contenuti dell'ANA, tra i quali devono essere inclusi il medico di medicina generale, il codice esenzione e il domicilio;

b) il piano per il graduale subentro dell'ANA alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, da completare entro il 30 giugno 2015;

c) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, i criteri per l'interoperabilità dell'ANA con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nonché le modalità di cooperazione dell'ANA con banche dati già istituite a livello regionale per le medesime finalità, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività, ai sensi del presente decreto».

145. Dopo la lettera *f)* del comma 3-*bis* dell'articolo 60 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunta la seguente:

«f-*bis)* Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA)».

146. Gli operatori del settore alimentare, inclusi quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, che forniscono prodotti alimentari alle organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, che effettuano, a fini di beneficenza, raccolta e distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, devono registrare l'oggetto, il luogo, la data, l'ora e il destinatario della fornitura.

147. Le organizzazioni di cui al comma 146 devono garantire che la durata e le modalità del trasporto, nonché dello stoccaggio e della somministrazione degli alimenti non inficino la sicurezza dei medesimi. Con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.

148. I commi 146 e 147 non si applicano alla distribuzione gratuita di prodotti alimentari di proprietà degli operatori del settore alimentare effettuata dai medesimi direttamente agli indigenti.

149. La legge 25 giugno 2003, n. 155, è abrogata.

150. Dall'attuazione dei commi da 146 a 149 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

151. Alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014/2020, a valere sulle risorse dei fondi strutturali, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), a titolarità delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, concorre il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, nella misura massima del 70 per cento degli importi previsti nei piani finanziari dei singoli programmi. La restante quota del 30 per cento è a carico dei bilanci delle regioni e delle province autonome, nonché degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti ai programmi.

152. Per gli interventi di cui al comma 151, a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica si provvede, integralmente, con le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

153. Il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, concorre, nei limiti delle proprie disponibilità, al finanziamento degli oneri relativi all'attuazione degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea 2014/2020, inseriti nell'ambito della programmazione strategica definita con l'Accordo di partenariato 2014/2020 siglato con le autorità dell'Unione europea. Al fine di massimizzare le risorse destinabili agli interventi complementari di cui al presente comma, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli stessi con risorse a carico dei propri bilanci.

154. Il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato, nel limite di 500

milioni di euro annui a valere sulle proprie disponibilità, a concedere anticipazioni delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, il FEASR ed il FEAMP, nonché dei programmi complementari di cui al comma 153. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore del programma interessato. Per la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa. Per i programmi complementari, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote riconosciute per ciascun programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa.

155. Il recupero, nei confronti delle Amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione.

156. Il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014/2020, a valere sui fondi strutturali, sul FEASR e sul FEAMP, nonché degli interventi complementari previsti nell'ambito dell'Accordo di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, ai sensi del comma 153, è assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo. A tal fine, le Amministrazioni centrali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, per gli interventi di rispettiva competenza, la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello di singolo progetto, secondo le specifiche tecniche definite congiuntamente tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e le Amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento per i singoli fondi.

157. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dopo la lettera *g)* è aggiunta la seguente:

«*g*-bis) contratti passivi, convenzioni, decreti ed altri provvedimenti riguardanti interventi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione europea, ovvero aventi carattere di complementarietà rispetto alla programmazione dell'Unione europea, giacenti sulla contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Restano ferme le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041, per la rendicontazione dei pagamenti conseguenti agli atti assoggettati al controllo di cui al periodo precedente».

158. Le amministrazioni statali titolari di programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea che intendano ricorrere ad una centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le acquisizioni di beni e di servizi finalizzate all'attuazione degli interventi relativi ai detti programmi, si avvalgono di Consip Spa, stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti. Le restanti amministrazioni titolari di programmi di sviluppo cofinanziati hanno facoltà di avvalersi di Consip Spa ai sensi e con le modalità di cui al primo periodo.

159. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, sono destinate, fino al limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, risorse a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri, in coerenza ed a complemento della politica di cooperazione dell'Unione europea. Le somme annualmente individuate sulla base delle azioni finanziabili ai sensi del presente comma sono versate dal Fondo di rotazione all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al pertinente capitolo di spesa del Ministero degli affari esteri, che provvede al relativo utilizzo in favore delle azioni stesse.

160. Al pagamento delle somme di denaro conseguenti alle pronunce di condanna emesse nei

confronti dello Stato per mancato o ritardato recepimento nell'ordinamento di direttive o di altri provvedimenti dell'Unione europea la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a valere sullo stanziamento appositamente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle pronunce già depositate o notificate alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai titoli giudiziari di cui al presente comma si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 5-*quinquies*, commi da 1 a 4, della legge 24 marzo 2001, n. 89.

161. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, è incrementato di 285 milioni di euro per l'anno 2014.

162. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di 614 milioni di euro per l'anno 2014.

163. Per gli interventi di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, l'erogazione dei contributi avviene nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio, sulla base del fabbisogno per il 2014 presentato dagli enti locali e previa verifica dell'utilizzo delle risorse disponibili. Il CIPE può autorizzare gli enti medesimi all'attribuzione dei contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione. A tali erogazioni si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del citato articolo 7-*bis*.

164. Al fine di permettere il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata, è autorizzata la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015. I relativi pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno.

165. Per l'anno 2014, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro.

166. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 220 milioni di euro per l'anno 2014. Le predette spese sono escluse dal patto di stabilità interno nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Conseguentemente il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2014.

167. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria» con la dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 40 milioni di euro per l'anno 2015 e 30 milioni di euro per l'anno 2016, destinato ad incentivare, in conformità con il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (*de minimis*), gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e digitale e all'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi *media* ed a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese editrici e delle agenzie di stampa, è definita, previa ricognizione annuale delle specifiche esigenze di sostegno delle imprese, la ripartizione delle risorse del predetto Fondo.

168. Per garantire il funzionamento della flotta aerea antincendio del Corpo forestale dello Stato, il programma «Interventi per soccorsi» afferente la missione «Soccorso civile» dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è integrato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le risorse derivanti dall'alienazione dei velivoli della flotta di Stato

affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato alle esigenze di protezione civile per il potenziamento del concorso aereo di Stato per il contrasto agli incendi boschivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

169. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, comma 74, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 1º gennaio 2014, il piano di impiego di cui all'articolo 7-*bis*, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2014. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-*bis*, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2014, per il personale di cui al citato comma 74 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.

170. Il fondo di cui all'articolo 616 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, è finanziato per l'importo di 30 milioni di euro per l'anno 2014.

171. Al fine di incrementare la costituzione di parte civile dell'Agenzia delle entrate nei procedimenti penali aventi ad oggetto reati tributari, di assicurare l'assistenza delle amministrazioni dello Stato e degli enti patrocinati nei procedimenti di mediazione obbligatoria, nonché di garantire l'indispensabile attività di consulenza in via breve in favore dell'Unità tecnica-amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 2011, in relazione all'imponente contenzioso in gestione, l'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad effettuare, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente e sempre nel rispetto del ruolo organico vigente, ulteriori assunzioni di procuratori dello Stato entro il limite di spesa di euro 845.000 a decorrere dall'anno 2014. In dipendenza di tali ulteriori assunzioni e per garantire la suddetta attività di consulenza, la citata Unità è autorizzata ad avvalersi, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, di quattro avvocati o procuratori dello Stato, di cui almeno due in posizione di fuori ruolo.

172. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, il Fondo per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del Fondo nell'ambito del programma di spesa «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» del centro di responsabilità «Arma dei Carabinieri».

173. L'articolo 2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

«Art. 2195 - *(Contributi a favore di Associazioni combattentistiche) -- 1.* Per il sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla vigilanza del Ministero della difesa, è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Il Ministro della difesa provvede con proprio decreto alla ripartizione di tali risorse, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549».

174. Per assicurare il tempestivo adempimento degli indifferibili impegni connessi con l'organizzazione e lo svolgimento del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea del 2014 e con il funzionamento della delegazione per la Presidenza, è autorizzata la spesa di euro 56.000.000 per l'anno 2014 e di euro 2.000.000 per l'anno 2015. Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possono essere impegnate nel corso dell'esercizio finanziario successivo. Alle spese di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le attività, gli interventi, la gestione finanziaria e del personale posti in essere

dalla delegazione restano disciplinati dalla legge 5 giugno 1984, n. 208. All'atto del collocamento fuori ruolo del personale di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 5 giugno 1984, n. 208, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario. L'articolo 1, terzo comma, della legge 5 giugno 1984, n. 208, si interpreta nel senso che, nei limiti temporali di operatività della delegazione e nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, le spese sostenute dalla delegazione per consumi intermedi, nonché per il noleggio e la manutenzione di autovetture e per l'acquisto di mobili e arredi non sono computate ai fini del calcolo dei limiti di spesa per il Ministero degli affari esteri derivanti dall'applicazione della normativa vigente. Nei limiti temporali e nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma, si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1, 4 e 6, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2013, n. 12. Ai componenti della delegazione di cui al presente comma è corrisposta, se inviati in missione all'estero, l'indennità di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941. Fermo restando quanto previsto all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nell'ambito delle risorse di cui al presente comma, al personale di qualifica non dirigenziale componente la delegazione può essere corrisposto un contributo fisso onnicomprensivo, sostitutivo di ogni altro pagamento o maggiorazione per i particolari carichi di lavoro e orario di servizio connessi con l'attività della delegazione, da svolgere anche in sedi diverse da quella dell'Amministrazione centrale. Per le straordinarie esigenze di servizio della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea connesse con il semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, è autorizzata per l'anno 2014, a valere sulle risorse di cui al primo periodo del presente comma e nei limiti di 1.032.022 euro, la spesa per l'assunzione di personale con contratto temporaneo ai sensi dell'articolo 153 del decreto del Presidente delle Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in deroga ai limiti quantitativi previsti dalla medesima disposizione. Per le iniziative connesse con il semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, di competenza di Amministrazioni centrali diverse dal Ministero degli affari esteri, è istituito presso lo stato di previsione della spesa del medesimo Ministero un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire tra i Ministeri interessati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli affari europei. Alle relative spese si applicano le disposizioni contenute nel presente comma, ivi comprese le deroghe alle limitazioni di spesa previste dalla normativa vigente.

175. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e nel limite di 5 milioni di euro, all'organizzazione del vertice dei Capi di Stato e di governo dell'Unione europea sull'occupazione giovanile e dell'*Asia - Europe Summit* che si terranno in Italia nel 2014. Le spese per l'organizzazione dei vertici sono escluse dall'applicazione dei limiti di spesa di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni

176. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014.

177. Al fine di proseguire le attività dell'Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti (ANPVI ONLUS), organizzazione non lucrativa di utilità sociale riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 13 febbraio 1981, e in particolare le attività del Centro autonomia e mobilità e della scuola cani guida per ciechi di Campagnano di Roma, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2014.

178. È autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 100 milioni di euro da assegnare all'Agenzia delle entrate quale contributo integrativo alle spese di funzionamento.

179. Per consentire la realizzazione della riforma del catasto in attuazione della delega in materia

fiscale, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019.

180. Al fine di rimborsare le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 5 giugno 2013, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2014 e 60 milioni di euro per l'anno 2015.

181. Il Ministero della giustizia è autorizzato nell'anno 2014, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già concluso alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine è autorizzata la spesa di 18,6 milioni di euro per l'anno 2014, di 25,3 milioni di euro per l'anno 2015 e di 31,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

182. Al fine di non ostacolare l'attuazione in corso della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2013 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-*quinquies*, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2014 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2014; conseguentemente all'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2014».

183. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: «turistico-ricreative» sono inserite le seguenti: «, ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse,».

184. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'incremento dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 2002, nei limiti di spesa pari a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015 e a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

185. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, l'importo di 4 milioni di euro è versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2014 ed è riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di provvedere al rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolosaccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza della restante parte del quarto anno del quinquennio previsto dalla normativa europea.

186. A favore degli italiani nel mondo sono disposti i seguenti interventi:

a) per un ammontare pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014, per le elezioni per il rinnovo dei Comites e del CGIE;

b) per un ammontare pari a l milione di euro per l'anno 2014, per il sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

c) per un ammontare pari a 600.000 euro per l'anno 2014, per il rifinanziamento delle attività di assistenza, diretta e indiretta, degli italiani residenti all'estero in condizioni di indigenza;

d) per un ammontare pari a 200.000 euro per l'anno 2014, per il Museo dell'emigrazione italiana con

sede in Roma;

e) per un ammontare pari a 200.000 euro per l'anno 2014, in favore delle agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero;

f) per un ammontare pari a 1 milione di euro per l'anno 2014, ad integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.

187. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente: «*7.* All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) sono attribuite le attività a carattere tecnico-operativo relative al coordinamento di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005. A tal fine, l'Agenzia agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA ed al FEASR ed è responsabile nei confronti dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziati dal FEAGA e dal FEASR. Resta ferma la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella gestione dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in seno al Comitato dei fondi agricoli, alle attività di monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui al citato regolamento (CE) n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, nonché alle fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti adottata ai sensi della vigente normativa europea. In materia l'Agenzia assicura il necessario supporto tecnico fornendo, altresì, gli atti dei procedimenti»;

b) i commi 9, 10, 11 e 12 sono abrogati.

188. Le somme di cui all'articolo 18, comma 11, della legge 23 luglio 2009, n. 99, iscritte nel bilancio dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e non ancora utilizzate, possono essere destinate negli anni 2014 e 2015 alle finalità di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della medesima legge n. 99 del 2009.

189. Per il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale, con particolare riferimento all'emergenza provocata dal batterio *Xylella fastidiosa* e al potenziamento dei sistemi di monitoraggio e controllo, ivi compresi i controlli sulle sementi provenienti da organismi geneticamente modificati, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1996, n. 910, che, a tale fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

190. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato per l'anno 2014 ad effettuare le operazioni di pagamento e riscossione relative alle competenze dell'ex Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) trasferite al Ministero stesso ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, mediante l'utilizzo dei conti correnti già intestati alla medesima Agenzia, attraverso un dirigente delegato. Le operazioni effettuate sono oggetto di rendicontazione al termine dell'esercizio finanziario.

191. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 24.631.245 euro per l'anno 2014, da ripartire contestualmente tra le finalità di cui all'elenco 1 allegato alla presente legge, con un unico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

192. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è integrato con 10 milioni di euro per l'anno 2014, 15 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per l'anno 2016. L'istituto per il credito sportivo amministra gli importi di cui sopra in gestione separata in base ai criteri approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenendo

conto dell'esigenza di assicurare interventi per la sicurezza strutturale e funzionale degli impianti sportivi e la loro fruibilità, nonché per il loro sviluppo e ammodernamento.

193. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

194. Al fine di consentire la realizzazione di interventi urgenti per la messa in sicurezza, il restauro e il ripristino del decoro dei «Luoghi della memoria» nel quadro degli eventi programmati per la celebrazione del Centenario della prima guerra mondiale, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.

195. Al fine di promuovere la conoscenza degli eventi della prima guerra mondiale e di preservarne la memoria in favore delle future generazioni attraverso la realizzazione di manifestazioni, convegni, mostre, pubblicazioni e percorsi di visita, anche prevedendo il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado in un percorso didattico integrativo ai fini del recupero di lettere, oggetti, documenti e di altro materiale storico, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

196. Il fondo di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è destinato al finanziamento delle iniziative finalizzate alla gestione e all'implementazione del portale «Normattiva» volto a facilitare la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini della normativa vigente, nonché a fornire strumenti per l'attività di riordino normativo. Il programma, le forme organizzative e le modalità di funzionamento delle attività relative al portale, anche al fine di favorire la convergenza delle banche dati regionali, sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il Presidente del Senato della Repubblica e con il Presidente della Camera dei deputati. Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura la gestione e il coordinamento operativo delle attività. La banca dati del portale è alimentata direttamente dai testi degli atti normativi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e le relative attività sono svolte, su base convenzionale, dal medesimo soggetto preposto alla stampa ed alla gestione, anche con strumenti telematici, della *Gazzetta Ufficiale*. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo è incrementato di euro 1.500.000 per l'anno 2014, di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di euro 800.000 a decorrere dall'anno 2017. Ulteriori finanziamenti possono essere attribuiti al fondo da soggetti pubblici e privati, con le modalità stabilite dallo stesso decreto.

197. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, sono abrogati.

198. Per il completamento e la implementazione del progetto *x-leges* finalizzato alle trasmissioni telematiche tra organi costituzionali, per assicurare la completa informatizzazione della formazione degli atti normativi e delle deliberazioni adottate dal Consiglio dei ministri, nonché per alimentare la *Gazzetta Ufficiale* in conformità alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione complessiva pari ad euro 1.500.000, di cui euro 200.000 per l'anno 2014, euro 400.000 per l'anno 2015, euro 300.000 per l'anno 2016, euro 200.000 per l'anno 2017, euro 200.000 per l'anno 2018 ed euro 200.000 per l'anno 2019.

199. All'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 127, il comma 30 è abrogato.

200. All'articolo 1, comma 144, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo le parole: «livelli essenziali di assistenza» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero». All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «tecnico-operativa della difesa» sono inserite le seguenti: «nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di parte capitale destinati all'erogazione agli uffici all'estero delle dotazioni finanziarie di parte corrente e di parte capitale, iscritti nello stato di previsione del Ministero

degli affari esteri.

201. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015, 70 milioni di euro per l'anno 2016 e 95 milioni di euro per l'anno 2017.

202. Al fine di fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola di Lampedusa, determinatasi a seguito dell'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Mediterraneo, e rafforzarne la dotazione di infrastrutture, finalizzata ad una maggiore efficienza dei servizi, il CIPE assegna al comune di Lampedusa e Linosa 20 milioni di euro per il triennio 2014-2016, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione stanziate dalla presente legge per il periodo di programmazione 2014-2020. Entro il 31 marzo 2014, il comune di Lampedusa e Linosa, nei limiti della dotazione finanziaria prevista dal presente comma, presenta al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, che lo istruisce, un piano di interventi di miglioramento dell'efficienza della rete idrica, di riqualificazione urbanistica e di potenziamento e ammodernamento dell'edilizia scolastica. Il piano, contenente anche specifiche misure di accelerazione per l'attuazione degli interventi, istruito positivamente, su proposta del Ministro per la coesione territoriale di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è sottoposto al CIPE, per l'approvazione in una riunione cui partecipa il Presidente della Regione siciliana. Il comune di Lampedusa e Linosa può richiedere all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. di fornire, sulla base di apposita convenzione da sottoscrivere con il predetto Dipartimento, ai cui oneri si provvede nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, la necessaria assistenza tecnica per la definizione del piano e per l'attuazione degli interventi approvati dal CIPE, anche mediante il ricorso alle misure di accelerazione di cui all'articolo 55-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e a quelle di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Le agevolazioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono riconosciute, a valere sulle risorse individuate dal medesimo articolo, anche alle micro e piccole imprese localizzate nella zona franca urbana del comune di Lampedusa e Linosa, istituita dall'articolo 23, comma 45, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Al fine di consentire il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, nel limite di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2021, è autorizzata la concessione, ai comuni e ai loro consorzi, di contributi in conto capitale fino ad un massimo del 54 per cento del costo dell'investimento previsto. I contributi sono erogati qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga almeno il 25 per cento della spesa ammessa al finanziamento. Con delibera del CIPE sono stabilite le procedure per la concessione dei contributi secondo le seguenti priorità: *a)* concessione ai comuni che abbiano già presentato, nei tempi previsti, la domanda di contributo ai sensi delle deliberazioni del CIPE n. 99 del 30 giugno 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 16 settembre 1999, e n. 28 del 29 settembre 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 26 novembre 2004; *b)* proseguimento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, biennio operativo, di cui alla citata deliberazione CIPE del 30 giugno 1999. Per la finalità di cui al presente comma si provvede:

a) per un importo massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2021, a valere sull'aliquota di prodotto di cui all'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99. A tal fine, all'articolo 45, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Tali somme sono riassegnate nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2021 ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno e per la restante parte al Fondo di cui al comma 2»;

b) per un importo massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2021, mediante

una componente delle tariffe di distribuzione del gas, in misura stabilita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito della regolazione tariffaria di tali servizi. Le entrate derivanti dalla predetta componente sono versate dalla Cassa conguaglio del settore elettrico all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate nel limite massimo di 10 milioni di euro annui ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

203. Al fine di consentire le attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO).

204. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità assicurano il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando, secondo i rispettivi ordinamenti, misure di contenimento della spesa, anche alternative rispetto alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica ad esse applicabili, che garantiscano il versamento al bilancio dello Stato di un risparmio di spesa complessivo annuo maggiorato del 10 per cento rispetto agli obiettivi di risparmio stabiliti a legislazione vigente e senza corrispondenti incrementi delle entrate dovute ai contributi del settore di regolazione. Le misure alternative di contenimento della spesa di cui al primo periodo non possono prevedere l'utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in conto capitale per finanziare spese di parte corrente né deroghe alle vigenti disposizioni in tema di personale, con particolare riferimento a quelle comportanti risparmi di spesa. Il rispetto di quanto previsto dal presente comma è asseverato dall'organo di controllo interno delle predette autorità.

205. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, relative al commissariamento delle amministrazioni provinciali si applicano ai casi di scadenza naturale del mandato nonché di cessazione anticipata degli organi provinciali che intervengono in una data compresa tra il 1º gennaio e il 30 giugno 2014.

206. All'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, dopo il comma 19 è inserito il seguente:

«19-*bis*. Nell'ambito del rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, entro il 28 febbraio 2014 sono altresì individuate, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le fondazioni lirico-sinfoniche che, presentando evidenti peculiarità per la specificità della storia e della cultura operistica e sinfonica italiana, per la loro assoluta rilevanza internazionale, le eccezionali capacità produttive, i rilevanti ricavi propri, nonché per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati, possono dotarsi di forme organizzative speciali, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100. Tali fondazioni adeguano i propri statuti, nei termini del comma 16, e in deroga al comma 15, lettere *a)*, numero 2), e *b)*, del presente articolo».

207. Fermo quanto stabilito al comma 206, la disposizione di cui al numero 2) della lettera *a)* del comma 15 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, della legge 7 ottobre 2013, n. 112, non si applica alla Fondazione Teatro alla Scala, in cui le funzioni di indirizzo sono svolte dal consiglio di amministrazione.

208. All'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per i contratti di locazione passiva degli immobili di cui al primo comma, i limiti temporali indicati all'articolo 12, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono raddoppiati, se nel contratto è inserita la clausola di acquisto dell'immobile locato con riscatto finale o opzione acquisitiva equivalente».

209. Ai fini della razionalizzazione e del riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, i consigli di amministrazione di SICOT - Sistemi di consulenza per il Tesoro S.r.l. e di Consip Spa, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convocano l'assemblea per l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione di SICOT S.r.l. in Consip

Spa. Dal momento dell'attuazione dell'incorporazione, la convenzione attualmente in essere tra la SICOT S.r.l. e il Ministero dell'economia e delle finanze è risolta e le attività previste dalla stessa, ovvero parte delle stesse, potranno essere affidate dal Ministero, sulla base di un nuovo rapporto convenzionale, a Consip Spa, secondo modalità in grado di limitare esclusivamente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro l'accesso ai dati e alle informazioni trattati. Le operazioni compiute in attuazione del primo periodo sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta indiretta esclusa l'imposta sul valore aggiunto.

210. All'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«*11*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la società di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, è trasferita alla Società Fintecna s.p.a. o a società da essa interamente controllata. Il corrispettivo del trasferimento è determinato secondo le procedure e ai sensi del comma 12. Entro trenta giorni dall'avvenuto trasferimento, la società trasferitaria provvede a deliberare la messa in liquidazione della società»;

b) il primo periodo del comma 12 è sostituito dal seguente: «Entro i trenta giorni successivi alla messa in liquidazione della società, si provvede alla nomina di un collegio di tre periti designati, uno dalla società trasferitaria, uno dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, al fine di effettuare, entro novanta giorni, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione della società trasferita».

211. Per assicurare il completamento del processo di modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica e sostenere i costi derivanti dall'adeguamento tecnologico dei rivenditori e dei distributori, il termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, per la tracciabilità delle vendite e delle rese, è differito al 31 dicembre 2014 e l'accesso al credito d'imposta di cui al medesimo comma è riconosciuto per l'anno 2014.

212. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 387 del presente articolo, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono abrogati. Le somme destinate per l'anno 2014 al credito di imposta di cui alle suddette disposizioni, come rideterminate ai sensi del predetto decreto, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione di cui all'articolo 4, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.

213. Ai fini del mantenimento, per il triennio 2014-2016, del regime di sospensione delle agevolazioni tariffarie postali, in scadenza al 31 dicembre 2013, il termine di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2010, n. 163, è prorogato al 31 dicembre 2016. Fino al medesimo termine continua ad applicarsi la disciplina introdotta dall'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per le spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e delle associazioni d'arma e combattentistiche.

214. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui all'articolo 1-*bis,* comma 3, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, ai fini dell'erogazione delle risorse destinate alla stampa periodica edita e diffusa all'estero, continuano ad applicarsi i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 48.

215. La Banca d'Italia tiene conto, nell'ambito della propria autonomia, dei princìpi di contenimento

della spesa di cui ai commi da 301 a 326. A tal fine, qualora non si raggiunga un accordo con le organizzazioni sindacali sulle materie oggetto di contrattazione in tempo utile per dare attuazione ai suddetti princìpi, la Banca d'Italia provvede sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva eventuale sottoscrizione dell'accordo.

216. A decorrere dall'anno 2014, la quota delle risorse di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, da attribuire alle regioni, a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, è ripartita annualmente tra le regioni con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla predisposizione del decreto di cui al periodo precedente sulla base di una proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome, da trasmettere entro il 31 marzo di ciascun anno con riferimento ai dati relativi all'anno precedente. Le singole regioni provvedono all'assegnazione delle rispettive quote determinate ai sensi del primo e del secondo periodo agli enti da esse vigilati. Le risorse di cui al presente comma, attribuite alle regioni e agli enti da esse vigilati, non possono essere destinate a finalità diverse dagli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, i cui oneri dovranno essere comunque contenuti nei limiti delle predette risorse.

217. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «al di sopra della soglia di rilievo comunitario» sono soppresse.

218. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 11 è sostituito dal seguente:

«*11*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché, per il solo anno 2014, nella prospettiva di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari e per consentire a coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da completare entro il 31 dicembre 2014, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro. La titolarità del relativo progetto formativo è assegnata al Ministero della giustizia. A decorrere dall'anno 2015 tale ultima quota è destinata all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria».

219. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, è autorizzata la spesa di 2,9 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 8 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e di 500.000 euro per le finalità di cui all'articolo 21 della medesima legge.

220. È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione pari a 26,5 milioni di euro per l'anno 2014 finalizzato ad interventi in conto capitale per la ricostruzione e messa in sicurezza del territorio nelle zone interessate da eventi emergenziali pregressi per le quali vi sia stato il rientro all'ordinario ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero vi sarà nel corso del 2014. Il fondo può essere utilizzato anche per la concessione di contributi per scorte e beni mobili strumentali all'attività produttiva purché i danni siano in nesso di causalità con l'evento e dimostrabili con perizia giurata, risalente al periodo dell'evento. Gli interventi attuati con le risorse del fondo di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e dei relativi provvedimenti attuativi.

221. In fase di prima attuazione, al fondo di cui al comma 220, ai sensi e con le modalità ivi previste,

sono ammessi i seguenti interventi:

a) per un importo di 1,5 milioni di euro, contributi alle imprese che abbiano subìto danni alle scorte e ai beni mobili strumentali all'attività produttiva a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 1º al 6 marzo 2011;

b) interventi per la ricostruzione a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito alcuni comuni delle province di Lucca, Massa Carrara, Genova e La Spezia nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, nonché della regione Marche nei giorni tra il 10 e l'11 novembre 2013, per un importo di 20 milioni di euro per l'anno 2014 sulla base della ricognizione di fabbisogni finanziari;

c) al fine di consentire l'avvio dell'opera di ricostruzione necessaria nei territori della Toscana a seguito dell'evento sismico verificatosi il 21 giugno 2013, la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 per il finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti al sisma.

222. Al fine di completare le attività finalizzate alla prima fase di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, all'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità, i comuni del cratere possono prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 2, comma 3-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in forza delle ordinanze emergenziali del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma 6-*ter*, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsto anche per l'anno 2014 nel limite massimo di spesa di 0,5 milioni di euro».

223. Al fine di completare le attività finalizzate alla prima fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale della città dell'Aquila a seguito del sisma dell'aprile 2009, per il solo anno 2014, il comune dell'Aquila è autorizzato, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per il medesimo anno, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con riferimento all'articolo 19 di quest'ultimo decreto, e di rispetto del patto di stabilità e di spesa del personale di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2014 i contratti a tempo determinato, anche per la copertura di incarichi di funzione dirigenziale, stipulati sulla base della normativa emergenziale e comunque a valere sulle economie di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, con rendicontazione al titolare dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila.

224. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila, negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009, e nella provincia dell'Aquila, nonché per assicurare la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è assegnato un contributo straordinario per l'esercizio 2014, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di 24,5 milioni di euro in favore del comune dell'Aquila, di 3,5 milioni di euro a beneficio degli altri comuni del cratere e di 3 milioni di euro in favore della provincia dell'Aquila.

225. Per agevolare l'autonoma sistemazione dei cittadini la cui prima abitazione è stata oggetto di ordinanza di sgombero a seguito del sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata, i contributi previsti all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 25 del 20 novembre 2012 sono estesi fino al 31 dicembre 2014, nel limite di spesa di 1 milione di euro.

226. Per l'anno 2014 il complesso delle spese finali per la regione Molise è determinato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal

consuntivo al netto di quelle effettuate per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e del novembre 2002. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 5 milioni di euro per l'anno 2014.

227. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, per l'anno 2014 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nei limiti di 20,5 milioni di euro per gli enti locali della regione Emilia-Romagna e di 2,5 milioni di euro per gli enti locali di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione, le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel ridurre gli obiettivi degli enti locali non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo di patto.

228. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera *n-quater)* è aggiunta la seguente:

«*n-quinquies)* dei trasferimenti effettuati dalla regione Emilia-Romagna a favore delle popolazioni e dei territori terremotati del maggio 2012, a titolo di cofinanziamento della quota nazionale e regionale del contributo di solidarietà, nel limite di 10 milioni di euro, limitatamente all'anno 2014».

229. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2013 e 2014 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 130 del 6 giugno 2012, e successive modificazioni, e all'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, nonché alle province dei predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente comma, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Ai relativi oneri, pari a 12,1 milioni di euro per l'anno 2014 e a 5,3 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

230. Gli interventi per l'assistenza alla popolazione e gli interventi previsti, rispettivamente, all'articolo l e all'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, possono essere ammessi, nei limiti delle risorse ivi previste, anche in comuni diversi da quelli identificati ai sensi dell'articolo 1 del predetto decreto-legge e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ma ad essi limitrofi, ove risulti l'esistenza di un nesso causale accertato con apposita perizia giurata tra danni subiti ed eventi sismici.

231. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge lº agosto 2012, n. 122, i criteri applicati agli immobili di proprietari o affittuari in possesso della residenza anagrafica si applicano, nei limiti delle risorse allo scopo previste nel medesimo decreto-legge, anche qualora:

a) il conduttore non possieda la residenza nell'edificio danneggiato oppure l'immobile risulti domicilio per lavoratori o foresteria, purché in entrambi i casi il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma;

b) alla data del sisma il proprietario non risultasse residente anagraficamente nell'immobile danneggiato poiché ospitato in una struttura socio-sanitaria nella quale aveva spostato

temporaneamente la residenza;

c) il proprietario di abitazione inagibile sia iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e l'immobile danneggiato sia adibito a domicilio nei periodi di permanenza in Italia.

232. I Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare fino ad un massimo di euro 3 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge, per il pagamento dei maggiori interessi maturati a carico dei soggetti che hanno contratto mutui o finanziamenti di qualsiasi genere per immobili di edilizia abitativa, a seguito della sospensione delle rate di cui all'articolo 8, comma 1, numero 9), del predetto decreto-legge.

233. All'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole: «entro il 31 marzo 2013» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2014».

234. I finanziamenti di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esentati dagli obblighi di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in quanto a basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 26 del medesimo decreto legislativo.

235. All'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «lettera *a)*» sono sostituite dalle seguenti: «lettere *a)*, *b)* ed *f)*»;

b) dopo le parole: «edilizia abitativa e ad uso produttivo,» sono inserite le seguenti: «nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva,».

236. Nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità dei Commissari di cui all'articolo l, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012 n. 122, in cui confluiscono le risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono prorogate all'anno 2015 le possibilità assunzionali di cui al comma 8 del medesimo articolo.

237. Al fine di consentire il regolare svolgimento della didattica e reintegrare il patrimonio immobiliare danneggiato dal sisma del 2012 in Emilia-Romagna, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applicano alle amministrazioni delle Università che hanno sede nei territori colpiti dal sisma di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.

238. Per favorire la ricostruzione, riqualificazione e rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno subìto danni gravi al patrimonio edilizio pubblico e privato, ai beni culturali ed alle infrastrutture, i comuni di cui al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012, e successive modificazioni, e all'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, predispongono appositi piani organici finalizzati al ripristino delle condizioni di vita, alla ripresa delle attività economiche ed alla riduzione della vulnerabilità edilizia ed urbana, sulla base delle disposizioni impartite dalle regioni interessate.

239. Al finanziamento dei piani possono concorrere risorse disponibili ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché risorse private attivate a seguito di specifiche intese con le amministrazioni comunali interessate.

240. I finanziamenti di cui al comma 238, che non possono comunque eccedere la quota di contributo

riconosciuto a ciascuna unità immobiliare danneggiata ai sensi del decreto-legge n. 74 del 2012, sono destinati:

a) agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122;

b) all'acquisto delle aree necessarie per la delocalizzazione, parziale e totale, di edifici danneggiati comprensivo dell'eventuale potenzialità edificatoria qualora per finalità di contenimento di consumo di suolo si acquisisca un'area già pianificata ai fini edificatori;

c) alla ricostruzione di immobili, da parte di terzi, che i proprietari non intendono riparare e che possono essere destinati ad attività produttive, a servizi, alla residenza o alla locazione a canone concordato con priorità per coloro che risiedevano alla data del sisma nel centro storico danneggiato;

d) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva a favore di soggetti coinvolti nei piani dei comuni di cui al comma 238.

241. I criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti di cui al comma 238 sono definiti con appositi provvedimenti dei Commissari delegati che garantiscono altresì il riconoscimento dei finanziamenti nei limiti dei danni riconosciuti.

242. Nel caso di delocalizzazione totale di cui alla lettera *b)* del comma 240, il finanziamento per l'acquisto di aree non può superare il 30 per cento del costo dell'intervento di ricostruzione, con contestuale cessione gratuita al comune dell'area originaria su cui insiste l'edificio demolito e non ricostruito.

243. Le risorse disponibili di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nel limite massimo di 3 milioni di euro, sono attribuite alla provincia dell'Aquila, al fine di provvedere, d'intesa con il comune di dell'Aquila, alla realizzazione di un centro poliedrico per le donne e per lo svolgimento di iniziative per il contrasto di situazioni di marginalità dovute alla violenza di genere e sui bambini.

244. I risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2012, n. 96, relativi all'anno 2013, sono accertati in 67.629.845 euro e sono destinati per l'importo di 60,5 milioni di euro per l'anno 2014 alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 220 a 225. La rimanente quota, pari a 8.629.845 euro, confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

245. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione di commi da 226 a 228, valutati complessivamente in 40,5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

246. In favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è disposto, a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali da parte dei soggetti di cui al citato articolo 8, comma 1, il finanziamento di 50 milioni di curo per l'anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, la cui erogazione è subordinata alla sottoscrizione dei protocolli d'intesa, tra le singole università e la regione interessata, comprensivi della definitiva regolazione condivisa di eventuali contenziosi pregressi. Il riparto del predetto importo tra i policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute.

247. È rifinanziata per l'anno 2014, per l'importo di 30 milioni di euro, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

248. Per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il rifinanziamento del Fondo di cui

all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

249. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 210,3 milioni di euro per l'anno 2014, di 190 milioni di euro per l'anno 2015 e di 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

250. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è incrementato di 190 milioni di euro per l'anno 2014.

251. Al fine di razionalizzare la normativa vigente in materia di erogazione dei contributi statali di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, il Governo adotta, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

252. Il regolamento di cui al comma 251 si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) trasparenza e pubblicità dei procedimenti concernenti l'assegnazione dei contributi;

b) semplificazione e celerità dei procedimenti;

c) individuazione di adeguati requisiti soggettivi degli istituti culturali beneficiari, tra cui: possesso della personalità giuridica; assenza di finalità di lucro; storicità della presenza dell'istituzione nel tessuto culturale italiano; rilevanza nazionale e internazionale dell'attività svolta; possesso di un consistente e notevole patrimonio culturale relativo all'ambito disciplinare di vocazione dell'istituto, pubblicamente fruibile in maniera continuativa anche mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie; svolgimento di attività e di programmi di ricerca e di formazione di rilievo nazionale e internazionale elaborati anche in collaborazione tra più istituti culturali; capacità di attrarre capitali privati e promuovere forme di mecenatismo; svolgimento di attività e prestazione di servizi di accertato e rilevante valore culturale;

d) razionalizzazione del sistema di contribuzione statale secondo unicità di visione e conseguente programmazione delle risorse statali, tenendo conto anche dei contributi a quegli istituti che fruiscano di finanziamenti per legge a carico del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

e) orientamento del sistema di contribuzione statale prioritariamente e prevalentemente a favore delle istituzioni culturali di rilievo nazionale, anche al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni con il sistema delle contribuzioni erogate dalle regioni e dagli enti locali;

f) previsione di una tabella di istituti culturali beneficiari del contributo statale, sottoposta a revisione triennale, adottata su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

g) previsione di contributi per progetti presentati da reti di istituti culturali aventi i requisiti di cui alla lettera *c)*; tali progetti, di elevato valore culturale, devono essere attinenti alle finalità istituzionali degli enti proponenti;

h) definizione delle procedure concorsuali per l'accesso ai contributi statali di cui alle lettere *f)* e *g)*;

i) individuazione di forme adeguate di vigilanza sulla gestione economico-finanziaria delle istituzioni culturali beneficiarie del contributo statale, attuate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

l) previsione di una norma transitoria che faccia salve, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, le eventuali richieste del contributo statale previsto dall'articolo 1 della citata legge n. 534 del 1996, redatte ed inoltrate ai competenti uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo secondo le modalità prescritte.

253. Sullo schema di regolamento di cui al comma 251 è acquisito il parere del Consiglio di Stato e

delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento è comunque emanato.

254. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 222:

1) al secondo periodo, le parole: «31 marzo 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre di ogni anno» e le parole: «in corso» sono sostituite dalle seguenti: «da avviare nell'anno seguente»;

2) dopo il sesto periodo è inserito il seguente: «Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le predette amministrazioni dello Stato, nell'espletamento delle indagini di mercato di cui alla lettera *b)* del terzo periodo del presente comma, finalizzate all'individuazione degli immobili da assumere in locazione passiva, hanno l'obbligo di scegliere soluzioni allocative economicamente più vantaggiose per l'Erario sulla base di quanto previsto dal comma 222-*bis*, valutando anche la possibilità di decentrare gli uffici»;

3) l'ottavo periodo è sostituito dai seguenti: «Sulla base delle attività effettuate e dei dati acquisiti ai sensi del presente comma e del comma 222-*bis*, l'Agenzia del demanio definisce il piano di razionalizzazione degli spazi. Il piano di razionalizzazione viene inviato, previa valutazione del Ministro dell'economia e delle finanze in ordine alla sua compatibilità con gli obiettivi di riduzione del costo d'uso e della spesa corrente, ai Ministri interessati per le valutazioni di competenza ed è pubblicato nel sito *internet* dell'Agenzia del demanio»;

b) al comma 222-*bis*:

1) il quarto periodo è soppresso;

2) dopo il sesto periodo sono aggiunti i seguenti: «Al fine di pervenire ad ulteriori risparmi di spesa, le Amministrazioni dello Stato di cui al comma 222 comunicano all'Agenzia del demanio, secondo le modalità ed i termini determinati con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, i dati e le informazioni relativi ai costi per l'uso degli edifici di proprietà dello Stato e di terzi dalle stesse utilizzati. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia del demanio sono comunicati gli indicatori di *performance* elaborati dalla medesima Agenzia in termini di costo d'uso/addetto, sulla base dei dati e delle informazioni fornite dalle predette Amministrazioni dello Stato. Queste ultime, entro due anni dalla pubblicazione del relativo provvedimento nel sito *internet* dell'Agenzia del demanio, sono tenute ad adeguarsi ai migliori indicatori di *performance* ivi riportati»;

c) il comma 224 è sostituito dal seguente:

«*224*. Fatto salvo quanto previsto dal comma 222-*bis*, sesto periodo, le maggiori entrate e i risparmi di spesa derivanti dai commi da 222 a 223 affluiscono al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato».

255. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis*. In relazione alle specifiche esigenze di operatività dei compiti di tutela della sicurezza e del soccorso pubblico, sono altresì escluse dalla disciplina di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, le sedi della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per far fronte a imprevedibili e indifferibili esigenze di pronta operatività e a una maggiore mobilità del personale, connesse all'assolvimento dei propri compiti istituzionali, il Corpo della guardia di finanza è autorizzato, previa comunicazione all'Agenzia del demanio, all'esecuzione degli interventi specifici presso le sedi dei propri reparti. A decorrere dall'esercizio finanziario 2014, sono trasferiti ai competenti programmi degli stati di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze gli importi corrispondenti agli stanziamenti di spesa confluiti dal 1º gennaio 2013 ai fondi di cui al comma 6».

256. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo definisce, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le competenti Commissioni parlamentari e la società di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, un programma straordinario di

cessioni di immobili pubblici, compresi quelli detenuti dal Ministero della difesa e non utilizzati per finalità istituzionali, tale da consentire introiti per il periodo 2014-2016 non inferiori a 500 milioni di euro annui.

257. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono individuati i beni immobili appartenenti all'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa da trasferire all'Agenzia del demanio per la successiva dismissione.

258. All'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: «in uffici scolastici regionali di livello» sono inserite le seguenti: «dirigenziale o» e dopo le parole: «dirigenziale generale,» sono inserite le seguenti: «in relazione alla popolazione studentesca della relativa regione,».

259. I programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale sono rideterminati in maniera tale da conseguire risparmi di spesa, anche in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, pari a 100 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016.

260. All'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«*4-bis*. In via sperimentale, il Ministro della giustizia può disporre, nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con le regioni e le province autonome, che vengano utilizzati, per il tempo necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di servizio oggetto delle convenzioni sono integralmente a carico del bilancio della regione».

261. In relazione alle spese per consultazioni elettorali, le risorse stanziate nel «Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono ridotte di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

262. A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23. Conseguentemente all'articolo 73, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo 22, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e all'articolo 2, primo comma, lettera *c)*, del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, la parola: «martedì» è sostituita dalla seguente: «lunedì»; all'articolo 5, primo comma, lettera *b)*, del citato decreto-legge n. 161 del 1976 le parole: «martedì successivo, con inizio alle ore dieci» sono sostituite dalle seguenti: «lunedì successivo, con inizio alle ore 14»; all'articolo 20, secondo comma, lettere *b)* e *c)*, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole: «alle ore 8 del martedì» sono sostituite dalle seguenti: «alle ore 14 del lunedì» e, alla medesima lettera *c)*, le parole: «entro le ore 16» sono sostituite dalle seguenti: «entro le ore 24» e le parole: «entro le ore 20» sono sostituite dalle seguenti: «entro le ore 10 del martedì».

263. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di risparmio indicati al comma 261:

a) all'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al secondo periodo, le parole: «in occasione delle convocazioni dei comizi elettorali» sono sostituite dalle seguenti: «con cadenza triennale entro il 31 gennaio del primo anno di ciascun triennio»;

b) all'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nei limiti massimi fissati dal decreto previsto dall'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dal nono comma del presente articolo»;

2) dopo l'ottavo comma è inserito il seguente:

«L'importo massimo da rimborsare a ciascun comune, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti dei seggi, è stabilito con decreto del Ministero dell'interno, nei limiti delle assegnazioni di bilancio, con distinti parametri per sezione elettorale e per elettore, calcolati rispettivamente nella

misura del 40 per cento e del 60 per cento del totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a 3 sezioni elettorali, le quote sono maggiorate del 40 per cento»;

c) l'articolo 5 della legge 16 aprile 2002, n. 62, è abrogato;

d) all'articolo 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «50 ore» e «70 ore» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «40 ore» e «60 ore» e le parole: «dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse» sono sostituite dalle seguenti: «dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa data»;

2) al comma 2, le parole: «con delibera di giunta da adottare non oltre dieci giorni dal decreto di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «con determinazione da adottare preventivamente» e le parole: «per il periodo già decorso» sono soppresse;

3) al comma 3, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quattro mesi»;

e) all'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le elezioni saranno rinnovate in occasione del primo turno elettorale utile, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, dalla data in cui la sentenza di annullamento è divenuta definitiva»;

f) all'articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, il comma 4 è abrogato;

g) in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate, per la consegna dei duplicati e per il rinnovo delle tessere, previa annotazione in apposito registro, l'ufficio elettorale comunale resta aperto nei due giorni antecedenti la votazione dalle ore nove alle ore diciotto e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto. È abrogato l'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299;

h) alla legge 4 aprile 1956, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 1, il secondo comma è abrogato;

2) all'articolo 2, primo comma, al primo periodo, le parole: «ed al secondo» sono soppresse e il secondo periodo è soppresso; il numero degli spazi di cui al secondo comma è ridotto ad almeno 3 e non più di 5 nei comuni da 3.001 a 10.000 abitanti nonché, sia nel numero minimo che nel numero massimo, alla metà nei comuni da 10.001 a 500.000 abitanti e ad un terzo nei comuni con più di 500.000 abitanti;

3) all'articolo 4, il primo, il secondo ed il terzo comma sono abrogati;

4) all'articolo 5, le parole: «agli articoli 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 3»;

i) il presidente della Corte d'appello nomina i presidenti di seggio, ove possibile, tra i residenti nel comune in cui sono ubicati gli uffici elettorali di sezione;

l) all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1º aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, il secondo periodo è soppresso;

m) con decreto del Ministro dell'interno, non avente natura regolamentare, sono determinati, entro il 31 gennaio 2014, i nuovi modelli di schede per le elezioni comunali, ricollocando i contrassegni delle liste ammesse in modo più razionale, al fine di evitare la stampa di schede di dimensioni troppo elevate ed eccessivamente onerose. All'articolo 72, comma 3, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «al cui fianco» sono sostituite dalle seguenti: «sotto ai quali».

264. Fermo restando il limite massimo di spesa annuale definito dal comma 261 per il complesso delle consultazioni elettorali che possono svolgersi in un anno, sono individuate idonee procedure per una congrua quantificazione di tutte le tipologie di spesa connesse allo svolgimento delle consultazioni

elettorali. Le amministrazioni interessate da tali spese devono fornire tutti i dati, i parametri e le informazioni utili per effettuare tale quantificazione.

265. Entro il 1º gennaio 2015, tutti i Corpi di polizia, compresa l'Arma dei carabinieri, si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Entro il 1º gennaio 2015, le Forze armate dovranno avvalersi delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Per le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, l'invio dei dati mensili di cui all'articolo 1, comma 447, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, cessa in corrispondenza della prima mensilità per il cui pagamento ci si avvale delle procedure informatiche indicate al primo e al secondo periodo del presente comma.

266. Ai fini della disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il compenso previsto per il Garante del contribuente non può essere superiore al 50 per cento di quello spettante alla data del 31 dicembre 2013.

267. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è rideterminato, nei limiti di cui al comma 266, il compenso spettante al Garante del contribuente per le funzioni svolte a decorrere dal 1º gennaio 2014.

268. All'articolo 4, comma 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole: «e 2013» sono aggiunte le seguenti: «, nonché negli anni 2015 e 2016».

269. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è soppressa a decorrere dall'anno 2015.

270. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è soppressa.

271. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è ridotta di 15 milioni di euro per l'anno 2014.

272. In relazione al minor utilizzo delle risorse previste dall'articolo 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a seguito dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, recante «Modalità di attuazione delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro nel periodo 1º gennaio - 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 1, comma 481, legge 24 dicembre 2012, n. 228», nel medesimo comma 481 le parole: «400 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «305 milioni».

273. All'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «In deroga alla previsione di cui al periodo precedente, l'Autorità di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, restituisce entro il 31 gennaio 2014 le somme trasferite, per l'anno 2012, dalle autorità contribuenti quale quota delle entrate di cui all'articolo 23 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, delle entrate di cui all'articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481, delle entrate di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *c),* numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, e delle entrate di cui all'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni; le restanti somme saranno restituite in dieci annualità costanti da erogare entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2015».

274. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, è ridotto di 400 milioni di euro per l'anno 2014.

275. Il comma 523 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente:

«*523*. Per gli anni 2014 e 2015 è attribuita all'Autorità di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, una quota pari a 2 milioni di euro, per ciascun anno, a valere su ciascuna delle seguenti fonti di finanziamento: entrate di cui all'articolo 23

della legge n. 576 del 1982, e successive modificazioni; entrate di cui all'articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; entrate di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *c)*, numero 5), della legge n. 249 del 1997; entrate di cui all'articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni; entrate di cui all'articolo 10, comma 7-*ter*, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ed entrate di cui all'articolo 40 della legge n. 724 del 1994. Per gli anni 2014 e 2015 è attribuita, all'Autorità di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, una quota pari a 0,17 milioni di euro, per ciascun anno, a valere su ciascuna delle seguenti fonti di finanziamento: entrate di cui al citato articolo 23 della legge n. 576 del 1982; entrate di cui al citato articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; entrate di cui al citato articolo 1, comma 6, lettera *c)*, numero 5), della legge n. 249 del 1997; entrate di cui al citato articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005; entrate di cui all'articolo 10, comma 7-*ter*, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ed entrate di cui all'articolo 40 della legge n. 724 del 1994; una quota pari a 0,98 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all'articolo 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e delle entrate di cui all'articolo 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

276. A decorrere dall'anno 2014, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Per detti enti, la presente disposizione sostituisce tutta la normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica che prevede, ai fini del conseguimento dei risparmi di finanza pubblica, il concorso delle amministrazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di spese di personale.

277. In considerazione dell'adozione del bilancio unico d'ateneo, previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, il fabbisogno finanziario programmato per l'anno 2014 del sistema universitario, di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è determinato incrementando del 3 per cento il fabbisogno programmato per l'anno 2013.

278. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto, può predisporre un piano di ristrutturazione e razionalizzazione, anche mediante fusione e incorporazione, delle società direttamente o indirettamente controllate e di quelle interamente detenute che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing*.

279. Al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, con la maggioranza in ogni caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle istituzioni culturali che comprovino la gratuità dei relativi incarichi.

280. L'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si interpreta nel senso che il diritto di rivalsa si esercita anche per gli oneri finanziari sostenuti dallo Stato per la definizione delle controversie dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo che si siano concluse con decisione di radiazione o cancellazione della causa dal ruolo ai sensi degli articoli 37 e 39 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848.

281. Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 5, commi 4-*ter* e 4-*quater*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni di cui all'articolo 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992. Le disposizioni di cui al presente comma trovano

applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992 siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati.

282. Al fine di completare l'attività di monitoraggio e di revisione dei fabbisogni e dei costi *standard* delle funzioni e dei servizi resi dalle regioni e dagli enti locali, così da introdurre comportamenti virtuosi negli enti locali, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

283. Al fine di garantire la compiuta attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, i medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, anche se non in possesso di una specializzazione, ma che alla data di entrata in vigore della presente legge possiedono almeno una esperienza triennale nel campo delle cure palliative, certificata dalla regione di competenza, tenuto conto dei criteri individuati con decreto del Ministro della salute di natura non regolamentare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono idonei ad operare nelle reti dedicate alla cure palliative pubbliche o private accreditate.

284. Il prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio (PHT) è aggiornato, con cadenza annuale, dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), che provvede ad individuare un elenco di medicinali che per le loro caratteristiche farmacologiche possono essere dispensati attraverso le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, nonché ad assegnare i medicinali non coperti da brevetto e quelli per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'AIFA, determina conseguentemente, a saldi invariati, l'entità della riduzione del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera con equivalente attribuzione al tetto della spesa farmaceutica territoriale di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

285. Sulla base degli indirizzi indicati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-*bis*, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in considerazione delle attività svolte dal Commissario straordinario di cui al comma 2 del medesimo articolo e delle proposte da questi formulate, entro il 31 luglio 2014 sono adottate misure di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento delle strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili tali da assicurare, anche nel bilancio di previsione, una riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 60 milioni di euro nell'anno 2014, a 700 milioni di euro nell'anno 2015 e a 1.410 milioni di euro negli anni 2016 e 2017. Il Commissario riferisce ogni tre mesi al Comitato interministeriale in ordine allo stato di adozione delle misure di cui al primo periodo.

286. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 285, le dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, in termini di competenza e cassa, delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono accantonate e rese indisponibili per gli importi di 256 milioni di euro per l'anno 2015 e 622 milioni di euro annui per gli anni 2016 e 2017, secondo quanto indicato nell'allegato 3 alla presente legge. Restano escluse dagli accantonamenti le spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le spese iscritte nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» e gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione e quelli relativi alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015. Restano altresì esclusi gli interventi sui quali sono state operate riduzioni di spesa ai sensi, rispettivamente, dei commi 289, 290, 387 e 388. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra

gli accantonamenti interessati, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica. Resta preclusa la rimodulazione degli accantonamenti di spese correnti a valere su quelli di conto capitale. A seguito dell'adozione degli interventi correttivi di cui al comma 285, si provvederà a rendere disponibili le somme accantonate. Qualora si verifichi uno scostamento rispetto alle previsioni di risparmio di cui al primo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione delle suddette somme accantonate, nella misura necessaria al raggiungimento dei predetti obiettivi.

287. A seguito delle misure di cui al comma 285, per gli anni 2015, 2016 e 2017 le regioni e le province autonome, a valere sui risparmi connessi alle predette misure, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a complessivi 344 milioni di euro, mediante gli importi di cui ai commi 449-*bis* e 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dai commi 329 e 331 del presente articolo. Parimenti, per gli anni 2016 e 2017 gli enti locali, mediante le percentuali recate ai commi 2 e 6 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificate dai commi 354 e 356 del presente articolo, assicurano un contributo di 275 milioni di euro annui per i comuni e di 69 milioni di euro annui per le province.

288. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 gennaio 2015, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2015, 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 e 10.000 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati nel medesimo periodo ove, entro la data del 1º gennaio 2015, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.

289. Le autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti correnti in favore di imprese pubbliche e private, elencate nell'allegato 4 alla presente legge, sono ridotte per gli importi ivi indicati. Le erogazioni alle imprese effettuate ai sensi delle autorizzazioni di spesa di cui al precedente periodo spettano nei limiti dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, come rideterminati per effetto delle riduzioni di cui al medesimo periodo.

290. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ridotte di 152 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 151 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, secondo quanto indicato nell'allegato 5 alla presente legge. Per effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle amministrazioni, possono essere disposte variazioni compensative tra i capitoli interessati, con invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Restano escluse dalle citate riduzioni le spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le spese iscritte nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione».

291. Le gestioni commissariali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15 ottobre 2013, n. 119, nonché quelle disposte in applicazione dell'articolo 1, comma 115, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano il 30 giugno 2014.

292. All'allegato 2 di cui all'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2012, n. 122, alla voce «Stazione Sperimentale delle Pelli e Materie concianti, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540», dopo le parole: «CCIAA Napoli» sono aggiunte le seguenti: «, Pisa e Vicenza». Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

293. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 52, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«*2-bis*. Gli interessi convenzionali, moratori e a qualunque altro titolo dovuti sui crediti di cui al

comma 1 sono riconosciuti, nel loro complesso, nella misura massima comunque non superiore al tasso calcolato e pubblicato dalla Banca d'Italia sulla base di un paniere composto dai buoni del tesoro poliennali quotati sul mercato obbligazionario telematico (RENDISTATO)»;

b) all'articolo 53, comma 1, le parole: «70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento».

294. Al fine di contribuire alla riduzione degli oneri a carico dello stato di previsione del Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il prefetto dispone la ricognizione dei veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, e successive modificazioni, a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e delle sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comunque custoditi da oltre due anni, anche se non confiscati, ovvero di quelli non alienati per mancanza di acquirenti. Dei veicoli giacenti, individuati secondo il tipo, il modello ed il numero di targa o telaio, indipendentemente dalla documentazione dello stato di conservazione, viene formato elenco provinciale, pubblicato sul sito istituzionale della Prefettura -- Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, in cui, per ciascun veicolo, sono riportati altresì i dati identificativi del proprietario risultanti al pubblico registro automobilistico.

295. Nei sessanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 294, il proprietario o uno degli altri soggetti indicati nell'articolo 196 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 può assumere la custodia del veicolo, provvedendo contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla depositeria, con conseguente estinzione del debito maturato nei confronti dello Stato allo stesso titolo. Di tale facoltà è data comunicazione con la pubblicazione dell'elenco, con l'avviso che, in caso di mancata assunzione della custodia, si procederà all'alienazione del veicolo alla depositeria, anche ai soli fini della rottamazione, ai sensi delle disposizioni dei commi da 296 a 299.

296. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 295, la Prefettura -- Ufficio territoriale del Governo notifica al soggetto titolare del deposito l'atto recante la determinazione all'alienazione, anche relativamente ad elenchi di veicoli, ed il corrispettivo cumulativo. L'alienazione si perfeziona, anche con effetto transattivo ai sensi degli articoli 1965 e seguenti del codice civile, con il consenso del titolare del deposito, comunicato alla Prefettura -- Ufficio territoriale del Governo, entro e non oltre i quindici giorni successivi alla notifica. L'alienazione è comunicata dalla Prefettura -- Ufficio territoriale del Governo al pubblico registro automobilistico competente per l'aggiornamento delle iscrizioni, senza oneri.

297. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'interno, di concerto con l'Agenzia del demanio, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità dell'alienazione e delle attività ad essa funzionali e connesse. Il corrispettivo dell'alienazione è determinato dalle amministrazioni procedenti in modo cumulativo per il totale dei veicoli che ne sono oggetto, tenuto conto del tipo e delle condizioni dei veicoli, dell'ammontare delle somme dovute al soggetto titolare del deposito in relazione alle spese di custodia, nonché degli eventuali oneri di rottamazione che possono gravare sul medesimo soggetto.

298. Al procedimento disciplinato dai commi da 294 a 297 si applicano le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 38 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

299. La somma eventualmente ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la somma depositata è restituita all'avente diritto.

300. All'attuazione dei commi da 294 a 299 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

301. Per gli anni 2015-2017, l'indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale ai sensi dell'articolo 47-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella in godimento al 31 dicembre 2013 ai

sensi dell'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

302. All'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013 e 2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica».

303. Le disposizioni di cui ai commi 301 e 302 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

304. Per effetto delle disposizioni recate dai commi 301, 302 e 303, per il periodo 2015-2017, l'accantonamento a cui sono tenute le regioni ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, non deve tenere conto dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al predetto periodo 2015-2017.

305. All'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «e sino al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «e sino al 31 dicembre 2014». Al medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo».

306. A decorrere dal 1º gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, i compensi professionali liquidati, esclusi, nella misura del 50 per cento, quelli a carico della controparte, a seguito di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni ai sensi del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti nella misura del 75 per cento. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo di bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.

307. All'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 9, le parole: «pari al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 40 per cento»;

b) al comma 13-*bis*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta facoltà è fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018»;

c) al comma 14, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 50 per cento negli anni 2014 e 2015, del 60 per cento nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018».

308. All'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Nell'anno 2016, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018».

309. Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto sicurezza, le relative amministrazioni possono procedere per

l'anno 2014, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, comunque, con un *turn over* complessivo relativo allo stesso anno non superiore al 55 per cento, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, con riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e 600 unità per il Corpo della guardia di finanza. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

310. Le assunzioni di cui al comma 309 possono essere riservate al personale volontario in ferma prefissata di un anno delle Forze armate e sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni.

311. A decorrere dal 1º gennaio 2014 le disposizioni di cui all'articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici, si applicano a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti e con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.

312. Sono soggetti al limite di cui all'articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ove previsti dai rispettivi ordinamenti.

313. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui ai commi 311 e 312 sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico di uno o più organismi o amministrazioni, fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali.

314. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui ai commi da 312 a 313, per le amministrazioni di cui all'articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 23-*ter* e, per le restanti amministrazioni ricomprese nei commi da 311 a 313, restano acquisite nei rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi.

315. Le regioni adeguano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi da 311 a 314. Tale adeguamento costituisce adempimento necessario ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed integra le condizioni previste dalla relativa lettera *i)*.

316. L'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e l'articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, si interpretano nel senso che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.

317. Per gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, i risparmi di cui al comma 305 concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

318. L'autorizzazione di spesa relativa alle indennità di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è ridotta di un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

319. All'articolo 181, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: «del 90 per cento» sono sostitute dalle seguenti: «del 50 per cento».

320. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi 301, 302, 303, 304 e 305 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è ridotto di 540 milioni di euro per l'anno 2015 e 610 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. La predetta riduzione è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo criteri e modalità proposti in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano medesime, da recepire, in sede di espressione dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, entro il 30 giugno 2014. Qualora non intervenga la proposta entro i termini predetti, la riduzione è attribuita secondo gli ordinari criteri di ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale *standard*. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad esclusione della Regione siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso alla manovra di cui al presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

321. L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2012, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2012, avviene, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale o regionale dell'organismo militare. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, la cui dotazione è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte nei limiti delle disponibilità del predetto fondo.

322. Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

b) nella misura del 90 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di

rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Al comma 236 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il primo periodo è soppresso e, al secondo periodo, le parole: «Per le medesime finalità» sono soppresse.

323. Con effetto dal 1º gennaio 2014 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data:

a) all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «90.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro», le parole: «150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro» e le parole: «60.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro»;

b) all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, al comma 2, primo periodo, le parole: «decorsi sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi dodici mesi».

324. Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge per i soggetti che hanno maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2013.

325. A decorrere dal 1º gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 6 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 12 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS e al 18 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo INPS. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 126 del presente articolo.

326. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine.

327. All'articolo 6, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

328. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il complesso delle spese finali, in termini di competenza eurocompatibile, delle regioni a statuto ordinario non può essere superiore per l'anno 2013 all'importo di 20.090 milioni di euro, per l'anno 2014 all'importo di 19.390 milioni di euro e per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 all'importo di 19.099 milioni di euro»;

b) al secondo periodo, le parole: «per gli esercizi dal 2013 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per l'esercizio 2013»;

c) al secondo periodo, le parole: «di ciascun anno» sono sostituite dalla seguente: «2013».

329. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 449 è inserito il seguente: «*449*-bis. Il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, agli importi indicati nella tabella seguente:

Regione	Obiettivi patto di stabilità interno*(milioni di euro)*	
	Anno 2014	Anni2015-2017
Piemonte	1.928	1.901
Liguria	714	704
Lombardia	3.026	2.960
Veneto	1.515	1.485
Emilia-Romagna	1.514	1.485
Toscana	1.440	1.418
Umbria	548	543
Marche	637	628
Lazio	1.943	1.909
Abruzzo	673	666
Molise	261	259
Campania	2.327	2.304
Puglia	1.305	1.289
Basilicata	539	535
Calabria	1.022	1.013
Totale	19.390	19.099

».

330. Al comma 450 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «dal 2013 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2013 al 2017» e le parole: «del comma 449» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 449 e 449-*bis*».

331. Al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2017»;

b) al primo periodo, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* degli importi indicati nella seguente tabella:

Regione o Provincia autonoma	Importo *(in milioni di euro)*	
	Anno 2014	Anni2015-2017
Trentino-Alto Adige	2	3
Provincia autonoma Bolzano/Bozen	26	35
Provincia autonoma Trento	25	34
Friuli-Venezia Giulia	56	75
Valle d'Aosta	7	9
Sicilia	133	178
Sardegna	51	69
Totale RSS	300	403

»;

c) al primo periodo, dopo la lettera *d)* è inserita la seguente:

«d-*bis)* degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali»;

d) al secondo periodo, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2017».

332. Al comma 455 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, alinea, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2017»;

b) al primo periodo, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* degli importi indicati nella tabella di cui al comma 454»;

c) al primo periodo, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

«d-*bis)* degli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie speciali».

333. Il comma 463 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è abrogato a decorrere dall'esercizio 2014.

334. Al comma 17 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: «2015»;

b) il quinto periodo è soppresso;

c) al sesto periodo, la parola: «2013» è sostituita dalla seguente: «2014»;

d) all'ultimo periodo, le parole: «e 2013» sono sostituite dalle seguenti: «, 2013, 2014 e 2015».

335. Al fine di assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilità del debito pubblico, in attuazione dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione, le nuove e maggiori entrate erariali derivanti dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1º gennaio 2014, per essere interamente destinate alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, al fine di garantire la riduzione del debito pubblico stesso nella misura e nei tempi stabiliti dal Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione economica e monetaria, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012, ratificato ai sensi della legge 23 luglio 2012, n. 114. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Presidenti delle giunte regionali interessati, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione.

336. In applicazione dell'articolo 8 della legge 26 novembre 1981, n. 690, per la regione Valle d'Aosta si provvede per ciascun esercizio finanziario all'individuazione del maggior gettito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Presidente della giunta regionale. In caso di mancata intesa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 335, e fino alla conclusione dell'intesa stessa, per la regione Valle d'Aosta si provvede in via amministrativa con i medesimi criteri individuati per le altre autonomie speciali.

337. Le disposizioni di cui ai commi 335, 336 e 350 cessano di avere applicazione qualora vengano raggiunte intese, entro il 30 giugno 2014, tra lo Stato e ciascuna autonomia speciale in merito all'adozione di interventi diversi, in grado di concorrere in misura corrispondente al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per il periodo considerato nei medesimi commi 335, 336 e 350.

338. Analogamente a quanto previsto per le altre regioni e province autonome, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 non rilevano, ai fini del patto di stabilità interno della regione Friuli-Venezia Giulia, le spese relative alla realizzazione di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

339. Mediante intese tra lo Stato, la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro il 30 giugno 2014, sono definiti gli ambiti per il trasferimento o la delega delle funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti, in particolare, ai servizi ferroviari di interesse locale per la Valle d'Aosta, alle Agenzie fiscali dello Stato e alle funzioni amministrative, organizzative e di supporto riguardanti la giustizia civile, penale e minorile, con esclusione di quelle relative al personale di magistratura, nonché al Parco nazionale dello Stelvio, per le province autonome di Trento e Bolzano. Laddove non già attribuiti, l'assunzione di oneri avviene in luogo e nei limiti delle riserve di cui al comma 335, e computata quale concorso al riequilibrio della finanza pubblica nei termini dello stesso comma. Con i predetti accordi, lo Stato, la regione Valle d'Aosta, le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Trentino-Alto Adige individuano gli *standard*

minimi di servizio e di attività che lo Stato, per ciascuna delle funzioni trasferite o delegate, si impegna a garantire sul territorio provinciale o regionale con riferimento alle funzioni i cui oneri sono sostenuti dalle province o dalla regione, nonché i parametri e le modalità per la quantificazione e l'assunzione degli oneri. Ai fini di evitare disparità di trattamento, duplicazioni di costi e di attività sul territorio nazionale, in ogni caso è escluso il trasferimento e la delega delle funzioni delle Agenzie fiscali di cui al primo periodo con riferimento: 1) alle disposizioni che riguardano tributi armonizzati o applicabili su base transnazionale; 2) ai contribuenti di grandi dimensioni; 3) alle attività strumentali alla conoscenza dell'andamento del gettito tributario; 4) alle procedure telematiche di trasmissione dei dati e delle informazioni alla anagrafe tributaria. Deve essere assicurato in ogni caso il coordinamento delle attività di controllo sulla base di intese, nel quadro di accordi tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i presidenti della regione Valle d'Aosta, delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Trentino-Alto Adige, tra i direttori delle Agenzie dell'entrate e delle dogane e dei monopoli e le strutture territoriali competenti. Sono riservate all'Amministrazione centrale le relazioni con le istituzioni internazionali. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126.

340. Relativamente alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano, il concorso agli obiettivi di finanza pubblica sia in termini di saldo netto da finanziare sia in termini di indebitamento netto, previsto dalla normativa vigente, viene ripartito fra le stesse con intesa da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2014. In caso di mancata intesa, il contributo è ripartito secondo criteri definiti dal Ministero dell'economia e finanze.

341. Lo Stato, le regioni e le province autonome possono, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro il 30 giugno 2014, individuare criteri e modalità per il concorso alla finanza pubblica da parte delle medesime regioni e province autonome, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica come complessivamente definiti. Con il predetto accordo le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano possono cedere alle regioni a statuto ordinario spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno ovvero le somme ad esse dovute per gli anni 2012 e 2013 per effetto dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale 31 ottobre 2012, n. 241, mentre le regioni a statuto ordinario possono cedere spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilità interno a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

342. L'articolo 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

«Art. 80 -- *1.* Le province hanno competenza legislativa in materia di finanza locale.

2. Nelle materie di competenza, le province possono istituire nuovi tributi locali. La legge provinciale disciplina i predetti tributi e i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurrre esenzioni, detrazioni e deduzioni.

3. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle province. Ove la legge statale disciplini l'istituzione di addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti locali, alle relative finalità provvedono le province individuando criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel rispettivo territorio.

4. La potestà legislativa nelle materie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è esercitata nel rispetto dell'articolo 4 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea».

343. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 117, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ciascuna delle due province autonome assicura annualmente un intervento finanziario pari a 40 milioni di euro istituendo apposite postazioni nel bilancio pluriennale»;

b) dopo il comma 117 è inserito il seguente:

«*117-bis*. Con successiva intesa tra le province autonome di Trento e di Bolzano e le regioni Lombardia e Veneto, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri vengono definiti:

a) i criteri di individuazione dei progetti e delle iniziative di cui al comma 117, riservando in ogni caso una quota di finanziamento a progetti a valenza sovraregionale;

b) le modalità di gestione delle risorse, garantendo l'erogazione dei finanziamenti annuali da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al comma 117;

c) le modalità di gestione dei progetti approvati e finanziati nelle annualità 2010-2011 e 2012 dall'Organismo di indirizzo e delle relative risorse»;

c) i commi da 118 a 121 sono abrogati.

344. Le disposizioni di cui ai commi 342 e 343 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

345. A decorrere dall'anno 2014, per le province autonome di Trento e di Bolzano, le quote di gettito riservate allo Stato in riferimento ai tributi locali sono assicurate con le modalità di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Sino al riordino della disciplina nazionale dei tributi locali immobiliari, resta acquisito all'entrata del bilancio dello Stato il gettito dell'IMU relativo agli immobili di categoria D, per la quota riferita all'aliquota *standard*, di cui all'articolo 1, comma 380, lettera *g)*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come sostituito dal comma 522 del presente articolo.

346. Per l'anno 2014, le regioni a statuto ordinario assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziare, per l'importo complessivo di 560 milioni di euro secondo gli importi indicati, per ciascuna regione a statuto ordinario, nella tabella seguente:

Regioni a statuto ordinario	Riduzioni anno 2014 *(in migliaia di euro)*
Piemonte	51.178
Liguria	17.959
Lombardia	135.234
Veneto	59.979
Emilia-Romagna	57.156
Toscana	42.982
Umbria	8.834
Marche	16.794
Lazio	68.676
Abruzzo	12.026
Molise	2.615
Campania	39.295
Puglia	29.114
Basilicata	4.390
Calabria	13.768
Totale	560.000

347. Gli importi indicati per ciascuna regione a statuto ordinario nella tabella di cui al comma 346 possono essere modificati, a invarianza di concorso complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2014, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da recepire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 febbraio 2014.

348. Le somme di cui al comma 346, ovvero di cui al comma 347 in caso di accordo, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 marzo 2014 e non sono considerate ai fini del patto di stabilità interno.

349. Nel caso di mancato versamento entro il predetto termine del 31 marzo 2014, gli importi dovuti

da ciascuna regione sono portati in riduzione dalle risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni a statuto ordinario, escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale, entro il termine del 30 aprile 2014. Entro il termine del 15 aprile 2014 ciascuna regione può indicare al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risorse da assoggettare a riduzione.

350. Per l'anno 2014, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 240 milioni di euro. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma è accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, secondo gli importi indicati, per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, nella tabella seguente:

Regioni a statuto speciale	Accantonamenti anno 2014 *(in migliaia di euro)*
Valle d'Aosta	5.540
Provincia autonoma Bolzano	22.818
Provincia autonoma Trento	19.913
Friuli-Venezia Giulia	44.445
Sicilia	106.161
Sardegna	41.123
Totale	240.000

351. Gli importi indicati per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma nella tabella di cui al comma 350 possono essere modificati, a invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2014, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale riparto è recepito con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

352. Al secondo comma dell'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ammontare complessivo delle entrate da considerare ai fini del calcolo del limite dell'indebitamento sono comprese le risorse del fondo di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise».

353. All'articolo 14, comma 31-*ter,* lettera *b),* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «1º gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1º luglio 2014».

354. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «e registrata negli anni 2007-2009, per gli anni dal 2013 al 2016,» sono sostituite dalle seguenti: «, registrata negli anni 2007-2009, per l'anno 2013, e registrata negli anni 2009-2011 per gli anni dal 2014 al 2017,»;

b) le parole: «e a 18,8 per cento per gli anni 2013 e successivi» sono sostituite dalle seguenti: «, a 18,8 per cento per l'anno 2013, a 19,25 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 20,05 per cento per gli anni 2016 e 2017»;

c) le parole: «e a 14,8 per cento per gli anni 2013 e successivi» sono sostituite dalle seguenti: «, a 14,8 per cento per l'anno 2013, a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017»;

d) le parole: «e a 14,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017».

355. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 2-*ter* sono inseriti i seguenti:

«*2-quater*. La determinazione della popolazione di riferimento per l'assoggettamento al patto di stabilità interno dei comuni è effettuata sulla base del criterio previsto dal comma 2 dell'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2-quinquies. Per l'anno 2014 l'obiettivo di saldo finanziario dei comuni derivante dall'applicazione delle percentuali di cui ai commi 2 e 6 è rideterminato, fermo restando l'obiettivo complessivo di comparto, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 31 gennaio 2014. Il predetto decreto deve garantire che per nessun comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con le modalità previste dalla normativa previgente».

356. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6, lettera *a),* le parole: «e a 19,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, a 19,8 per cento per l'anno 2013, a 20,25 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 21,05 per cento per gli anni 2016 e 2017»;

b) al comma 6, lettera *b)*, le parole: «e a 15,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, a 15,8 per cento per l'anno 2013, a 15,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 15,62 per cento per gli anni 2016 e 2017»;

c) al comma 6, lettera *c)*, le parole: «a 13 per cento per l'anno 2013 e a 15,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «a 13 per cento per l'anno 2013, a 15,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 15,62 per cento per gli anni 2016 e 2017».

357. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«*9-bis*. Per l'anno 2014 nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerati, per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro, i pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali è assegnato a ciascun ente uno spazio finanziario in proporzione all'obiettivo di saldo finanziario determinato attraverso il comma 2-*quinquies* fino a concorrenza del predetto importo».

358. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

«*14-bis*. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nel saldo finanziario di parte corrente, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate, nel limite di 10 milioni di euro annui, le spese sostenute dal comune di Campione d'Italia elencate nel decreto del Ministero dell'interno protocollo n. 09804529/15100-525 del 6 ottobre 1998 riferite alle peculiarità territoriali dell'*exclave.* Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

359. Al comma 19 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «"www.pattostabilita.rgs.tesoro.it"» sono sostituite dalle seguenti: «"http://pattostabilitainterno.tesoro.it"».

360. Al comma 20 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: «è tenuto ad inviare» sono inserite le seguenti: «, utilizzando il sistema *web* appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito *web* "http://pattostabilitainterno.tesoro.it"»;

b) al primo periodo, la parola: «sottoscritta» è sostituita dalle seguenti: «firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,»;

c) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;

d) al quarto periodo, le parole: «, con la sottoscrizione di tutti i soggetti previsti» sono soppresse.

361. Al comma 23 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: «a decorrere dall'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2011»;

b) al secondo periodo, le parole: «negli anni 2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2009 e 2010» e le parole: «del biennio 2008-2009 e le risultanze dell'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «del biennio 2010-2011 e le risultanze dell'anno 2011».

362. Al comma 125 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «31 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «15 marzo».

363. Al comma 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole: «15 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «1º marzo» e le parole: «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «15 marzo».

364. All'articolo 4-*ter* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 e al comma 2, le parole: «15 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno»;

b) al comma 1 e al comma 2, le parole: «sia mediante il sistema *web* appositamente predisposto, sia a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta dal responsabile finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «mediante il sito *web* "http://pattostabilitainterno.tesoro.it" appositamente predisposto»;

c) al comma 5, le parole: «10 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «10 luglio».

365. Al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «di concerto con il Ministro dell'interno e» sono soppresse;

b) l'ultimo periodo è soppresso;

c) le parole: «di cui al comma 87» sono sostituite dalle seguenti: «assoggettabili alla sanzione di cui al periodo successivo».

366. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 500 milioni di euro i pagamenti sostenuti nel corso del 2014 dagli enti territoriali:

a) dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012;

b) dei debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle regioni in favore degli enti locali e delle province in favore dei comuni;

c) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data.

367. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti territoriali, i comuni, le province e le regioni comunicano mediante il sito *web* «http://pattostabilitainterno.tesoro.it» della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 14 febbraio 2014, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma 366. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.

368. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 367, entro il 28 febbraio 2014 sono individuati, prioritariamente, per ciascun ente locale, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno. Con le medesime modalità, a valere sugli spazi finanziari residui non attribuiti agli enti locali, sono individuati per ciascuna regione gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.

369. Su segnalazione del collegio dei revisori dei singoli enti, la procura regionale competente della Corte dei conti esercita l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità di cui al comma 367, ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio finanziario 2014, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi. Nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i quali risulti accertata la responsabilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente. Sino a quando le sentenze di condanna emesse ai sensi della presente disposizione non siano state eseguite per l'intero importo, esse restano pubblicate, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, nel sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione degli estremi della decisione e della somma a credito.

370. Le disposizioni del presente comma e dei commi da 371 a 381 si applicano alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nonché le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate.

371. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 370 presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

372. Negli anni 2015, 2016 e 2017 l'accantonamento di cui al comma 371 opera come segue:

a) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016;

b) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

373. A decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti di cui al comma 370 a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza. Per i servizi pubblici locali sono individuati parametri *standard* dei costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito della banca dati delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, utilizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche. Per i servizi strumentali i parametri *standard* di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato.

374. A decorrere dall'esercizio 2015, le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che

nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

375. A decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 374 diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci.

376. All'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

«*2-bis*. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si applicano, altresì, le disposizioni che stabiliscono, a carico delle rispettive pubbliche amministrazioni locali, obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso misure di estensione al personale dei soggetti medesimi della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria. A tal fine, su atto di indirizzo dell'ente controllante, nella contrattazione di secondo livello, è stabilita la concreta applicazione dei citati vincoli alla retribuzione individuale e accessoria, con particolare riferimento a quanto disposto dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, contestualmente, sono definite modalità per la corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale o di analoghi istituti previsti nei contratti di riferimento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, comma 7, del presente decreto, le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica sono escluse dall'applicazione diretta dei vincoli previsti dal presente articolo. Per queste società, l'ente locale controllante, nell'esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo, stabilisce modalità e applicazione dei citati vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive, che verranno adottate con propri provvedimenti. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, comma 7, del presente decreto, gli enti locali di riferimento possono escludere, con propria motivata deliberazione, dal regime limitativo le assunzioni di personale per le singole aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, fermo restando l'obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa di personale».

377. All'articolo 76 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il comma 7 è cosi modificato:

a) al terzo periodo, dopo le parole: «ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle» sono inserite le seguenti: «aziende speciali, dalle istituzioni e»;

b) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, è modificata la percentuale di cui al primo periodo, al fine di tenere conto degli effetti del

computo della spesa di personale in termini aggregati».

378. All'articolo 3-*bis* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5.* Le società affidatarie *in house* sono assoggettate alle disposizioni di cui ai commi da 370 a 381 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014. L'ente locale o l'ente di governo locale dell'ambito o del bacino vigila sull'osservanza da parte delle società di cui al periodo precedente dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno»;

b) al comma 6, le parole da: «nonché» a «degli amministratori» sono sostituite dalle seguenti: «nonché i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'ente locale controllante ai sensi dell'articolo 18, comma 2-*bis,* del decreto-legge n. 112 del 2008».

379. Il comma 5-*bis* dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«*5-bis*. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno».

380. Il comma 32 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.

381. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2, 3, 3-*sexies*, 9, 10 e 11 dell'articolo 4 e i commi da 1 a 7 dell'articolo 9 sono abrogati;

b) al comma 4 dell'articolo 4 le parole: «delle società di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato».

382. Il Governo promuove, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica e del relativo monitoraggio, intese con le province autonome di Trento e di Bolzano finalizzate alla revisione delle competenze in materia di finanza locale, di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

383. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: «e agli enti locali» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,» e dopo le parole: «rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza» sono inserite le seguenti: «, nonché titoli obbligazionari o altre passività in valuta estera»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3*. Salvo quanto previsto ai successivi commi, agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di:

a) stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti dall'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

c) stipulare contratti di finanziamento che includono componenti derivate»;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«*3*-bis. Dal divieto di cui al comma 3 sono esclusi:

a) le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati;

b) le riassegnazioni dei medesimi contratti a controparti diverse dalle originarie, nella forma di novazioni soggettive, senza che vengano modificati i termini e le condizioni finanziarie dei contratti riassegnati;

c) la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto è riferito, esclusivamente nella forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa e con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura;

d) il perfezionamento di contratti di finanziamento che includono l'acquisto di cap da parte dell'ente.

3-ter. Dal divieto di cui al comma 3 è esclusa la facoltà per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di eventuali clausole di risoluzione anticipata, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo.

3-quater. Dal divieto di cui al comma 3 è esclusa altresì la facoltà per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di componenti opzionali diverse dalla opzione cap di cui gli enti siano stati acquirenti, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4*. Nei casi previsti dai commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche del medesimo contratto, nonché delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento»;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5*. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati o il contratto di finanziamento che include l'acquisto di cap da parte dell'ente, stipulato in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo o privo dell'attestazione di cui al comma 4, è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'ente»;

f) il comma 6 è abrogato;

g) al comma 10, le parole: «del regolamento di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «della legge di stabilità 2014».

384. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-*bis* del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera *a)*, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti.

385. Entro il 31 gennaio 2014 sono adottati provvedimenti normativi, anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 772,8 milioni di euro per l'anno 2015 e a 564,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

386. Qualora entro la predetta data non siano adottati i provvedimenti di cui al comma 385, anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la misura della detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è ridotta al 18 per cento per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e al 17 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014. La presente disposizione trova applicazione anche con riferimento agli oneri e alle spese la cui detraibilità dall'imposta lorda è riconducibile al citato articolo 15, comma 1, del medesimo testo unico.

387. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ciascuno dei crediti d'imposta di cui all'elenco 2 allegato alla presente legge, anche al fine di un riallineamento dei corrispondenti stanziamenti iscritti in bilancio all'effettivo andamento delle fruizioni dei predetti crediti, sono stabilite le quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta non inferiori all'85 per cento di quanto spettante sulla base della normativa vigente istitutiva del credito d'imposta, in maniera tale da assicurare effetti positivi non inferiori:

a) in termini di saldo netto da finanziare, a 214 milioni di euro per l'anno 2014 e 294,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;

b) in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 87 milioni di euro per l'anno 2014 e 197 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

388. Gli stanziamenti di bilancio relativi ai crediti di cui al comma 387 sono conseguentemente ridotti e potranno essere rideterminati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a seguito dell'adozione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 387.

389. Per l'anno 2014 la riduzione di cui ai commi 387 e 388 non si applica al credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori, di cui all'elenco 2 allegato alla presente legge.

390. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sull'andamento della fruizione dei crediti d'imposta di cui al predetto elenco 2 e nel caso in cui sia in procinto di verificarsi uno scostamento rispetto agli obiettivi indicati nel comma 388 si procede, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad una rideterminazione delle percentuali di fruizione in misura tale da assicurare la realizzazione dei predetti obiettivi.

391. All'articolo 13 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel comma 2-*ter,* le parole: «1,5 per mille a decorrere dal 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 per mille per il 2013 e 2 per mille a decorrere dal 2014».

392. Al comma 20 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «e dell'1,5 per mille, a decorrere dal 2013» sono sostituite dalle seguenti: «dell'1,5 per mille, per il 2013, e del 2 per mille, a decorrere dal 2014».

393. A partire dall'anno d'imposta 2014, sono abrogati le agevolazioni fiscali e i crediti di imposta, con la conseguente cancellazione dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, di cui alle seguenti disposizioni normative:

a) articolo 41 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;

b) articolo 1, comma 368, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni;

c) articolo 3, commi da 1 a 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni;

d) articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

e) articolo 68, commi 6-*bis* e 6-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

394. Il cliente può chiedere di trasferire i servizi di pagamento connessi al rapporto di conto ad altro prestatore di servizi di pagamento senza spese aggiuntive utilizzando comuni protocolli tecnici interbancari italiani. Con il trasferimento dei servizi, il prestatore di servizi di pagamento di destinazione subentra nei mandati di pagamento e riscossione conferiti al prestatore di servizi di pagamento di origine, alle condizioni stipulate fra il prestatore di servizi di pagamento di destinazione e il cliente. Il trasferimento dei servizi di pagamento deve perfezionarsi entro il termine di 14 giorni lavorativi da quando il cliente chiede al prestatore di servizi di pagamento di destinazione di acquisire da quello di origine i dati relativi ai mandati di pagamento e di riscossione in essere.

395. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati, in stretta coerenza con le previsioni della direttiva dell'Unione europea «relativa alla trasparenza delle spese dei conti di pagamento, il trasferimento del conto di pagamento e l'accesso ai conti di pagamento», i servizi oggetto di trasferibilità, le modalità e i termini di attuazione della disposizione di cui al comma 394.

396. Al fine di contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da parte dei sostituti d'imposta nell'ambito dell'assistenza fiscale di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché di quelli di cui all'articolo 51-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'Agenzia delle entrate, entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, ovvero dalla data della trasmissione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini, effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.

397. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo di cui al comma 396 è erogato dall'Agenzia delle entrate. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.

398. Per quanto non espressamente previsto dai commi 396 e 397, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

399. Le disposizioni di cui ai commi da 396 a 398 si applicano alle dichiarazioni presentate a partire dal 2014.

400. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2016. Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro rilevano anche i trattamenti pensionistici di cui al comma 325, fermo restando che su tali trattamenti il contributo di solidarietà di cui al primo periodo non è dovuto.

401. All'articolo 3 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1*-bis. Istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili: euro 16,00».

402. Dopo la nota 4 all'articolo 3 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunta la seguente:

«5. Per le istanze trasmesse per via telematica, l'imposta di cui al comma 1-*bis* è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento».

403. All'articolo 4 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 642, dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

«*1*-quater. Atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta: euro 16,00».

404. Dopo la nota 1-*quater* all'articolo 4 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunta la seguente:

«5. Per gli atti e provvedimenti rilasciati per via telematica l'imposta di cui al comma 1-*quater* è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento».

405. Nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'articolo 6-*bis* è abrogato.

406. Al fine di consentire a cittadini e imprese di assolvere per via telematica a tutti gli obblighi connessi all'invio di una istanza a una pubblica amministrazione o a qualsiasi ente o autorità competente, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate d'intesa con il capo del Dipartimento della funzione pubblica, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il pagamento per via telematica dell'imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e provvedimenti, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate.

407. All'articolo 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: «distinti per voce di tariffa» sono inserite le seguenti: «e degli altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modello conforme a quello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate».

408. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 3-*bis,* dopo la parola: «determinato» sono inserite le seguenti: «, per ciascun atto impugnato anche in appello,»;

b) all'articolo 269, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*1*-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto dalle parti che si sono costituite con modalità telematiche ed accedono con le medesime modalità al fascicolo»;

c) all'articolo 263, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*1-bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 269, comma 1-*bis,* si applicano anche al processo tributario telematico».

409. Le modalità telematiche di pagamento del contributo unificato e delle spese di giustizia disciplinate dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, si applicano, in quanto compatibili, anche al processo tributario di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze determina con proprio decreto, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, le modalità tecniche per il riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di pagamento, nonché il modello di convenzione che l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare il servizio. Il Ministero dell'economia e delle finanze stipula le convenzioni di cui al presente comma senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, prevedendo, altresì, che gli oneri derivanti dall'allestimento e dal funzionamento del sistema informatico restino a carico degli intermediari abilitati.

410. All'articolo 46 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:

«*13*-bis. Le spese per la sessione d'esame sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda.

13-ter. Le modalità di versamento del contributo di cui al comma 13-*bis* sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».

411. All'articolo 5 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le spese per la sessione d'esame a norma della presente legge sono poste a carico dell'aspirante nella misura forfetaria di euro 75, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo di cui al periodo precedente sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».

412. All'articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le spese per il concorso sono poste a carico dell'aspirante nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».

413. All'articolo 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«*4*-bis. Le spese per il concorso sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».

414. Il contributo introdotto a norma dei commi 410 e 411 è dovuto per le sessioni d'esame tenute successivamente all'entrata in vigore del decreto che ne determina le modalità di versamento.

415. Il contributo introdotto a norma dei commi 412 e 413 è dovuto per i concorsi banditi successivamente all'entrata in vigore del decreto che ne determina le modalità di versamento.

416. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, comma 1, le parole: «euro 8» sono sostituite dalle seguenti: «euro 27»;

b) nel capo V del titolo VI della parte III, dopo l'articolo 106 è aggiunto il seguente:

«Art. 106-*bis*. (L) - *(Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato). -- 1.* Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo».

417. Le disposizioni di cui al comma 416, lettera *a),* si applicano ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al comma 416, lettera *b),* si applicano alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

418. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25».

419. All'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto il seguente capoverso: «Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative

pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale: 12 per cento».

420. Al comma 2-*ter* dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».

421. Al fine di potenziare l'efficienza dell'Amministrazione finanziaria, con particolare riferimento alle attività di riscossione, e di assicurare la funzionalità delle strutture organizzative:

a) all'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* La presentazione del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso. In caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di novanta giorni di cui al comma 9, l'Agenzia delle entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio, può eccepire l'improcedibilità del ricorso e il presidente, se rileva l'improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire la mediazione»;

2) al comma 8, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi»;

3) al comma 9, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: «Ai fini del computo del termine di novanta giorni, si applicano le disposizioni sui termini processuali»;

4) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«*9-bis*. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla data dalla quale decorre il termine di cui all'articolo 22, fermo restando che in assenza di mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilità di cui al comma 2»;

b) le modifiche di cui alla lettera *a)* si applicano agli atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge;

c) all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 533, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

«b-*bis)* di individuazione mirata e selettiva, nel rispetto dei princìpi di economicità ed efficacia, delle posizioni da sottoporre a controllo puntuale, tenuto conto della capacità operativa delle strutture a tal fine deputate»;

2) dopo il comma 533 è inserito il seguente:

«*533-bis*. Nella definizione dei criteri di cui al comma 533 il Comitato tiene conto della necessità di salvaguardare i crediti affidati in riscossione, mediante atti idonei a evitare la decadenza e la prescrizione, e di assicurare la deterrenza e la massima efficacia dell'azione di riscossione avuto anche riguardo alle specificità connesse al recupero delle diverse tipologie di crediti»;

d) l'articolo 17 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - (*Controlli sull'attività di riscossione*). -- *1.* Le Ragionerie territoriali dello Stato svolgono, congiuntamente con l'Agenzia delle entrate, il controllo delle attività svolte dagli agenti della riscossione, sulla base dei criteri elaborati dal Comitato di indirizzo e verifica di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, approvati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dello stesso articolo 1, commi da 533 a 534.

2. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato -- Ispettorato generale di finanza, in sede di monitoraggio dei controlli svolti ai sensi del comma 1, può proporre al Comitato di cui al comma 1, d'intesa con le amministrazioni interessate, eventuali interventi necessari per migliorare l'attività di riscossione.

3. L'agente della riscossione fornisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze, con le

modalità e i termini fissati con provvedimento del Ragioniere generale dello Stato di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, la valutazione del grado di esigibilità dei crediti. Tale valutazione è effettuata, singolarmente, per i crediti di importo superiore a 500.000 euro e, in forma aggregata, tenuto conto dell'andamento delle riscossioni degli anni precedenti, per i crediti di importo inferiore. Il predetto importo può essere modificato, in base alle esigenze legate alla corretta rilevazione del grado di esigibilità dei crediti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze»;

e) l'agente della riscossione matura il diritto al rimborso della spesa di cui alla voce 16 della tabella A di cui al decreto del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 2001, con l'avvio della procedura di iscrizione di fermo dei mobili registrati mediante l'invio della comunicazione preventiva di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero, se antecedente al 20 agosto 2013, di un preavviso di fermo amministrativo;

f) alle pubbliche amministrazioni che svolgono le attività di rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 66 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano limitatamente ai profili che non attengono all'organizzazione e all'esercizio delle predette attività;

g) all'articolo 6, comma 21-*sexies,* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «Per il triennio 2011-2013» sono sostituite dalle seguenti: «Per il quinquennio 2011-2015»;

h) le disposizioni di cui alla lettera *g)* si applicano con riferimento alle norme in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nel senso che le agenzie fiscali possono esercitare la facoltà di cui all'articolo 6, comma 21-*sexies*, del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, effettuando il riversamento per ciascun anno del quinquennio ivi previsto quale assolvimento, per l'anno precedente, delle disposizioni indicate.

422. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 7-*bis* è aggiunto il seguente comma:

«*1-bis*. La sanzione di cui al comma 1 si applica a carico dei soggetti indicati nell'articolo 15 del decreto del Ministero della finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998, in caso di tardiva o omessa trasmissione telematica di dichiarazioni e di atti che essi hanno assunto l'impegno a trasmettere»;

b) all'articolo 34, comma 4, dopo le parole: «svolgono le attività di cui alle lettere da *c)* a *f)* del comma 3» sono aggiunte le seguenti: «assicurando adeguati livelli di servizio. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i livelli di servizio anche in relazione agli esiti dell'assistenza fiscale e le relative modalità di misurazione»;

c) all'articolo 39:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4*. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 33, comma 3, è sospesa, per un periodo da tre a dodici mesi, quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive e delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 35, nonché quando gli elementi forniti all'amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta la revoca dell'esercizio dell'attività di assistenza; nei casi di particolare gravità è disposta la-sospensione cautelare»;

2) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«*4-bis*. La definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non impedisce l'applicazione della sospensione, dell'inibizione e della revoca.

4-ter. Il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio comporta l'applicazione della sanzione da 516 a 5.165 euro».

423. Al regolamento di cui al decreto del Ministro della finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 7, comma 2, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* relazione tecnica dalla quale emerga il rispetto dei requisiti stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sulla capacità operativa del CAF, sulla formula organizzativa assunta anche in ordine ai rapporti di lavoro utilizzati, sui sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza dell'attività, anche in ordine all'affidamento a terzi delle attività di assistenza fiscale e alla formazione, e a garantire adeguati livelli di servizio. Con lo stesso provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i tempi per l'adeguamento alle disposizioni della presente lettera da parte dei Centri già autorizzati»;

b) all'articolo 8, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *c),* le parole: «alle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto» sono sostituite dalle seguenti: «alle disposizioni in materia contributiva e tributaria»;

2) dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

«*d*-bis) non aver fatto parte di società per le quali è stato emesso un provvedimento di revoca ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei cinque anni precedenti»;

c) all'articolo 13, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«*4-bis*. Qualora dalla liquidazione della dichiarazione emerga un credito d'imposta, il contribuente può indicare di voler utilizzare in tutto o in parte l'ammontare del credito per il pagamento di somme per le quali è previsto il versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;

d) all'articolo 16, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* conservare le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione»;

2) dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

«d-*bis)* conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione nonché della documentazione a base del visto di conformità fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione»;

e) all'articolo 26, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 3, dopo la parola: «contribuente» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto nel comma 3-*bis»;*

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«*3-bis*. Le richieste di documenti e di chiarimenti relative alle dichiarazioni di cui all'articolo 13 sono trasmesse in via telematica, almeno sessanta giorni prima della comunicazione al contribuente, al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista che ha rilasciato il visto di conformità per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate entro trenta giorni della documentazione e dei chiarimenti richiesti. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni recate dal presente comma».

424. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, e affidati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere interessi e con il pagamento:

a) di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo;

b) delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

425. Entro il 30 maggio 2014, gli agenti della riscossione informano, mediante posta ordinaria, i

debitori di cui al comma 424 che, entro il 30 giugno 2014, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 424, versando contestualmente almeno il 50 per cento delle somme di cui al medesimo comma 424. Il residuo importo è versato entro il 16 settembre 2014.

426. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi e ai tributi costituenti risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere *a)* e *b),* della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, e quelle dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei conti.

427. La definizione di cui al comma 424 si perfeziona con l'integrale versamento di cui ai commi 424 e 425. In tal caso, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato delle somme residue e contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali degli enti i crediti corrispondenti alle quote discaricate.

428. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è approvato il modello dell'atto di cui al comma 425 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento in tesoreria da parte degli agenti della riscossione, di rendicontazione delle somme riscosse e di invio dei relativi flussi informativi.

429. Al comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: «30 novembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «20 aprile 2014»; le parole: «1º gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1º maggio 2014» e le parole: «euro 50.000.000 annui a partire dal medesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «33.000.000 di euro per l'anno 2014 e a 50.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2015». Conseguentemente il secondo periodo del predetto comma è soppresso.

430. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 31 dicembre 2016, è disposto, per il periodo dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 220 milioni di euro per l'anno 2017 e a 199 milioni di euro per l'anno 2018. Il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione nel sito *internet* dell'Agenzia.

431. Ai fini del riassetto economico e finanziario dei soggetti in amministrazione straordinaria, gli interventi di sostegno disposti dal Fondo interbancario di tutela dei depositi non concorrono alla formazione del reddito dei medesimi soggetti.

432. L'efficacia delle disposizioni del comma 431 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

433. All'articolo 188-*bis*, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale percentuale è maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato fra le due valute ed è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 15 febbraio di ciascun anno, su conforme parere della Banca d'Italia».

434. La disposizione di cui al comma 433 si applica a decorrere dal 1º gennaio 2014.

435. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, all'articolo 21-*bis,* i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

«*1.* Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1º gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2019, è stabilita un'accisa ridotta secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile alle emulsioni stabilizzate idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione, anche prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per i medesimi impieghi limitatamente ai quantitativi necessari al

suo fabbisogno:

a) emulsione stabilizzata di gasolio con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:

1) usata come carburante: euro 374,67 per mille litri;

2) usata come combustibile per riscaldamento: euro 245,16 per mille litri;

b) emulsione di olio combustibile denso ATZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:

1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 99,32 per mille chilogrammi;

2) per uso industriale: euro 41,69 per mille chilogrammi;

c) emulsione di olio combustibile denso BTZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:

1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 29,52 per mille chilogrammi;

2) per uso industriale: euro 20,84 per mille chilogrammi».

436. L'efficacia della disposizione di cui al comma 435 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

437. Al fine di contemperare il principio di fonte comunitaria secondo il quale le concessioni pubbliche vanno attribuite ovvero riattribuite, dopo la loro scadenza, secondo procedure di selezione concorrenziale con l'esigenza di perseguire, in materia di concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, il tendenziale allineamento temporale di tali concessioni, relativamente a queste concessioni in scadenza negli anni 2013 e 2014 l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede nel corso dell'anno 2014 alla riattribuzione delle medesime concessioni attenendosi ai seguenti criteri direttivi:

a) introduzione del principio dell'onerosità delle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo e fissazione nella somma di euro 200.000 della soglia minima corrispettiva per l'attribuzione di ciascuna concessione;

b) durata delle concessioni pari a sei anni;

c) versamento della somma di euro 2.800, per ogni mese ovvero frazione di mese superiore ai quindici giorni, oppure di euro 1.400 per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni, da parte del concessionario in scadenza che intenda altresì partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione, per ogni mese ovvero frazione di mese di proroga del rapporto concessorio scaduto e comunque fino alla data di sottoscrizione della nuova concessione riattribuita;

d) versamento della somma di cui alla lettera *a)* in due metà di pari importo, la prima alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara per la riattribuzione della concessione e la seconda alla data di sottoscrizione della nuova concessione, all'esito della conclusione della procedura di selezione dei concorrenti;

e) determinazione nella somma complessiva annua di euro 300.000 dell'entità della garanzia bancaria ovvero assicurativa dovuta dal concessionario, per tutta la durata della concessione, a tutela dell'Amministrazione statale, durante l'intero arco di durata della concessione, per il mantenimento dei requisiti soggettivi ed oggettivi, dei livelli di servizio e di adempimento delle obbligazioni convenzionali pattuite.

438. Con decreto dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro la fine del mese di maggio 2014, sono stabilite le eventuali disposizioni applicative occorrenti per assicurare, con cadenza biennale, nel rispetto dei criteri direttivi di cui al comma 437, l'avvio delle procedure di riattribuzione concorrenziale delle vigenti concessioni per la raccolta del gioco del Bingo, la scadenza dell'ultima delle quali è prevista per l'anno 2020.

439. Per soddisfare comunque l'eventuale domanda di nuove concessioni per la raccolta del gioco del Bingo che si manifestasse in vista della procedura di selezione concorrenziale da attuare nel corso dell'anno 2014 ai sensi del comma 437, in occasione della pubblicazione degli atti di gara pubblicati in

tale anno sono altresì poste in gara ulteriori trenta nuove concessioni per la raccolta del medesimo gioco, nel rispetto in ogni caso degli stessi criteri direttivi di cui al predetto comma 437.

440. È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

441. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 477.

442. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

443. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

444. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

445. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

446. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 448, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

447. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

448. Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito *internet* dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di

comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

449. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

450. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i rifiuti speciali assimilati che si producono nei magazzini di materie prime e di prodotti finiti la TARI è dovuta nella misura del 40 per cento. Sono assimilabili i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, le cui superfici sono soggette alla TARI per intero. Non sono assimilabili i rifiuti che si formano nelle aree produttive.

451. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

452. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

453. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 452 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

454. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 455, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni *standard*.

455. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

456. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

457. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

458. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

459. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

460. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

461. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da *a)* ad *e)* del comma 460. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

462. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

463. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

464. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

465. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

466. Per tutto quanto non previsto dai commi da 463 a 465 si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale.

467. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

468. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.

469. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

470. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

471. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non

operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

472. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 470. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

473. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

474. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

475. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

476. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

477. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 476, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

478. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

479. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 476 e 477. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

480. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

481. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera *b),* numero 2), del comma 480 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

482. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

483. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito dal comune nel regolamento. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

484. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

485. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

486. Il versamento della IUC è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in quattro rate trimestrali, scadenti entro il 16 gennaio, 16 aprile, 16 luglio e 16 ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

487. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori. Nel caso in cui il comune ha optato per la tariffa corrispettiva in luogo della TARI, deve essere, in ogni caso, assicurato che i contribuenti versino contestualmente gli importi relativi alla TARI e alla TASI e che le somme relative alla TARI siano attribuite al soggetto affidatario del servizio

di gestione dei rifiuti urbani e quelle concernenti la TASI siano assegnate al comune.

488. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 468 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

489. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino al 31 dicembre 2014, la gestione dell'accertamento e della riscossione della IUC, anche nel caso di adozione della tariffa di cui al comma 468, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

490. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

491. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

492. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

493. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

494. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

495. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

496. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 491, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

497. Le sanzioni di cui ai commi 494, 495 e 496 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

498. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla normativa statale.

499. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

500. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

501. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

502. È abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

503. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso relativo alla maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano le disposizioni vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Le relative attività di accertamento e riscossione sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di maggiorazione, interessi e sanzioni.

504. Resta ferma la facoltà per i comuni di istituire l'imposta di scopo in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 6 del decreto

legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

505. All'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «fino al 2014» sono soppresse e, nel medesimo comma, l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 2:

1) al primo periodo sono soppresse le parole: «, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa»;

2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10»;

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;

c) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«*10.* Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

506. A decorrere dall'anno 2014, per i comuni ricadenti nei territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia

e Valle d'Aosta, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si tiene conto del minor gettito da imposta municipale propria derivante dalle disposizioni recate dal comma 505.

507. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno 2014» sono soppresse;

b) i commi da 3 a 7 sono abrogati.

508. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno 2014» sono soppresse;

b) all'articolo 11, comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2015».

509. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

«*1*. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20 per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive».

510. La disposizione in materia di deducibilità dell'imposta municipale propria ai fini dell'imposta sui redditi, di cui al comma 509, ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'aliquota di cui al comma 509 è elevata al 30 per cento. Conseguentemente il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto per l'anno 2014 di 237,9 milioni di euro ed è incrementato per l'anno 2015 di 100,7 milioni di euro.

511. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: «l'imposta comunale sugli immobili» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 9, comma 9, terzo periodo»;

b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento».

512. Le disposizioni del comma 511 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

513. Ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché all'articolo 91-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

514. Gli altri soggetti passivi dell'imposta municipale propria possono presentare la dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 12-*ter,* del decreto-legge n. 201 del 2011, anche in via telematica, seguendo le modalità previste al comma 513.

515. Il versamento dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 è effettuato dagli enti non commerciali esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate

nei termini di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

516. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.

517. Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura del riversamento di cui al comma 516 al fine delle successive regolazioni in sede di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera *b)* della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

518. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-comune, si applica la procedura di cui al comma 519.

519. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al comune, questi, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione e, per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, sul fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera *b),* della legge n. 228 del 2012.

520. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal comma 518.

521. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario. Limitatamente alle somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, il comune dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno al fine delle successive regolazioni in sede di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera *b),* della legge n. 228 del 2012.

522. Il comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente:

«*380*. Al fine di assicurare la spettanza ai comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dall'anno 2013:

a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

b) è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale. Le risorse finalizzate al predetto Fondo sono quantificate in 6.974.309.289,01 euro per l'anno 2013, in 6.647.114.923,12 euro per l'anno 2014 e in 6.547.114.923,12 euro per gli anni 2015 e successivi, comprensivi di 943 milioni di euro dal 2014 quale quota del gettito di cui alla lettera *g)*. Per l'anno 2014, al medesimo Fondo sono altresì assegnati ulteriori 500 milioni di euro finalizzati a finanziare la previsione, da parte dei comuni, di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 31 gennaio 2014, è stabilita la ripartizione dello spazio finanziario disponibile per ciascun comune nel limite delle ulteriori risorse assegnate al Fondo di cui al periodo precedente. La dotazione del predetto Fondo per ciascuno degli anni considerati è assicurata per 4.717,9 milioni di euro attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. Con la legge di assestamento o con appositi decreti di variazione del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le variazioni compensative in aumento o in diminuzione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per tenere conto dell'effettivo gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

c) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile per ciascuno degli anni 2013 e 2014 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi, sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo conto della necessità di ripartire prioritariamente almeno il 10 per cento del Fondo stesso sulla base dei fabbisogni *standard* approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. I predetti criteri di formazione e di riparto tengono conto altresì, per i singoli comuni:

1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere *a)* e *g)*;

2) della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla lettera *f)* sulle risorse complessive per l'anno 2012;

3) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

4) a decorrere dall'anno 2014, della soppressione dell'IMU sulle abitazioni principali e dell'istituzione della TASI;

5) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia. La predetta clausola di salvaguardia opera al netto della quota ripartita sulla base dei fabbisogni *standard*;

d) in caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera *c)* è comunque emanato entro i quindici giorni successivi;

e) con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera *c)* può essere incrementata la quota di gettito dell'imposta municipale propria di spettanza comunale di cui alla lettera *b)*. A seguito dell'eventuale emanazione del decreto di cui al periodo precedente, è rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. L'eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al Fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

f) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012;

g) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota *standard* dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale riserva non si applica altresì ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni;

h) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota *standard* dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

i) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e i commi da 1 a 5 e da 7 a 9 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011. Il comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

523. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *c)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2014-2016 restano determinati, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

524. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2014 e del triennio 2014-2016 in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

525. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *e)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.

526. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 525, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere impegni nell'anno 2014, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

527. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo il prospetto allegato alla presente legge.

528. Per l'anno 2014, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è del 27 per cento. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 40 milioni di euro per l'anno 2014.

529. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche attraverso i propri uffici periferici, nei limiti di spesa previsti dall'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzato a prorogare per l'anno 2014, in deroga all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i rapporti convenzionali in essere, attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nei compiti degli enti locali.

530. Ai fini dell'estinzione dei debiti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative ai rapporti convenzionali di cui all'articolo 9, comma 15-*bis,* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, maturati nel corso del 2013, a fronte dei quali non sussistono residui passivi anche perenti, è autorizzata nell'anno 2014 la spesa di euro 12 milioni. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 12 milioni di euro per l'anno 2014.

531. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2014.

IL PRESIDENTE

Allegato 1

(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI

Descrizione del risultato differenziale	2014	2015	2016
Livello massimo del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari a 5.710 milioni di euro per il 2014, a 3.150 milioni di euro per il 2015 e a 3.150 milioni di euro per il 2016), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	- 39.100	- 18.200	- 1.200
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	300.000	285.000	250.000
(*) Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato e comprensivo per il 2014 di un importo di 4.000 milioni di euro per indebitamento estero relativo a interventi non considerati nel bilancio di previsione.			

Allegato 2

(articolo 1, commi 2, 3 e 4)

Missione eProgramma	*Trasferimenti alle gestioni previdenziali*
	(in milioni di euro)

		2014	2015	2016
25 - Politicheprevidenziali3. Previdenzaobbligatoria ecomplementare,assicurazioni sociali	2.a1) Adeguamento dei trasferimenti a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore della gestione ex ENPALS, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera *c),* della legge 9 marzo 1989, n.?88	539,55	539,55	539,55
	2.a2) Adeguamento dei trasferimenti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui al punto 2.a1), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani, ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni	133,32	133,32	133,32
	2.a3) Adeguamento dei trasferimenti alla gestione ex INPDAP	61,02	61,02	61,02
	2.b1) Importi complessivamente dovuti dallo Stato alle gestioni:			
	*f*2.b1.*a)* gestione previdenziale speciale mi"natori	3,08	3,08	3,08
	*f*2.b1.*b)* gestione ex ENPALS	71,45	71,45	71,45
	*f*2.b1.*c)* integrazione annuale oneri pensioni per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni prima del 1º gennaio 1989	649,90	649,90	649,90
	2.b2) Importi complessivamente dovuti dallo Stato per la gestione ex INPDAP di cui al punto 2.a3)	2.321,88	2.321,88	2.321,88

24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 12. Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	*Regolazioni contabili a favore delle gestioni assistenziali*	
		(in milioni di euro)
		2012
	3) Variazione di destinazione dei fondi di accantonamento a favore degli interventi a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge n. 88 del 1989, relativi al sostegno della maternità e della paternità di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53, a valere sull'anno 2012	571,021

Elenco 1

(articolo 1, comma 191)

Finalità	2014
	(in euro)
Misure anti-tratta (articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228)	5.000.000
Comitato italiano paralimpico (articolo 1, comma 276, della legge 24 dicembre 2012, n. 228)	6.000.000
Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti (legge 3 agosto 1998, n. 282; legge 12 gennaio 1996, n. 24; legge 23 settembre 1993, n. 379)	6.331.245
Collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino (articolo 1, comma 16-*novies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10)	6.000.000
Vittime del terrorismo (legge 3 agosto 2004, n. 206)	1.000.000
Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 13 febbraio 1981)	300.000
Totale	24.631.245

Allegato 3

(articolo 1, comma 286)

PROGRAMMA DI *SPENDING REVIEW* -
SOMME ACCANTONATE E RESE INDISPONIBILI

(in milioni di euro)

MINISTERO	2015	2016
Ministero dell'economia e delle finanze	109,8	255,0
Ministero dello sviluppo economico	4,8	10,4
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	1,2	2,7
Ministero della giustizia	7,8	20,4
Ministero degli affari esteri	5,3	12,8
Ministero dell'interno	10,2	25,4
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	1,9	4,6
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	38,0	86,7
Ministero della difesa	74,6	198,4
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	1,9	4,2
Ministero della salute	0,5	1,4
Totale	256,0	622,0

Allegato 4

(articolo 1, comma 289)

RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA CONCERNENTI TRASFERIMENTI CORRENTI IN FAVORE DI IMPRESE

Ministero	Autorizzazione di spesa	Riduzione *(in migliaia di euro)*		
		2014	2015	2016
Economia e finanze	Articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416	3.139	3.139	3.139
Economia e finanze	Articolo 53, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449	29.160	29.160	29.160

Economia e finanze	Articolo 3, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 440	10	9	10
Economia e finanze	Legge 15 dicembre 1990, n. 385	1.817	1.817	1.817
Economia e finanze	Articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30	540	540	540
Economia e finanze	Articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30	650	650	650
Economia e finanze	Articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30	1.890	1.890	1.890
Economia e finanze	Articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244	2.111	1.996	2.001
Sviluppo economico	Articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni	3.783	3.566	4.090
Sviluppo economico	Articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549	1.201	1.322	1.366
Lavoro e politiche sociali	Articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214	1.709	0	0
Lavoro e politiche sociali	Articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198	20	18	10
Infrastrutture e trasporti	Articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40	7.381	7.166	7.403
Politiche agricole alimentari e forestali	Articolo 1, comma 1, punto 5, della legge 8 agosto 1991, n. 267	360	341	342
Politiche agricole alimentari e forestali	Articolo 30-*bis*, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2	2.500	2.500	2.500
Politiche agricole alimentari e forestali	Articolo 10, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226	69	66	66
Politiche agricole alimentari e forestali	Articolo 2, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231	24	23	23
Beni e attività culturali e turismo	Articolo 18, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67	42	0	0
Beni e attività culturali e turismo	Articolo 2, primo comma, della legge 30 aprile 1985, n. 163	3.836	3.694	3.702
	Totale . . .	60.242	57.897	58.710

Allegato 5
(articolo 1, comma 290)

RIDUZIONE CONSUMI INTERMEDI

MINISTERO	2014	2015	2016
	(Milioni di euro)		
Ministero dell'economia e delle finanze	48,7	48,6	48,5
Ministero dello sviluppo economico	0,8	0,8	0,8
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	1,1	1,2	1,2
Ministero della giustizia	15,5	15,6	16,3
Ministero degli affari esteri	7,4	7,4	6,9
Ministero dell'interno	21,8	22,7	23,1
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	1,0	1,0	1,0
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	8,1	7,9	7,9
Ministero della difesa	41,8	39,9	39,7
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	2,8	3,0	2,9
Ministero della salute	3,0	3,0	2,9
Totale	152,0	151,0	151,0

Elenco 2
(articolo 1, comma 387)

Norma	Credito
Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, articolo 39	Credito per il pagamento dell'imposta mediante cessione di beni culturali e opere
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, commi da 285 a 287	Credito d'imposta per l'erogazione di borse di studio a studenti universitari
Decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, articolo 1	Credito d'imposta agevolazione titolari licenza taxi-noleggio con conducente
Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, articolo 2, comma 58; decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, articolo 6, comma 2; decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, articolo 1, comma 4, ultimo periodo; decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modficazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, articolo 23, comma 50-*quater*, ultimo periodo; decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, articolo 15, comma 4	Credito d'imposta agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori

Decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, articolo 1	Credito d'imposta per l'acquisto di veicoli alimentati a metano o GPL o a trazione elettrica o per l'installazione di impianti di alimentazione a metano e GPL
Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, articolo 20, comma 1	Credito d'imposta esercenti sale cinematografiche
Legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12	Credito d'imposta agevolazione sulle reti di teleriscaldamento
Decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modficazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, articolo 15, comma 1-*bis*; legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 2, legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 504	Crediti d'imposta fruiti dalle imprese armatrici per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare
Decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, articolo 7, comma 1	Credito d'imposta sui costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali
Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, articolo 11-*bis*, comma 1	Credito d'imposta per l'offerta *on-line* di opere dell'ingegno
Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, articolo 1	Credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università ovvero enti pubblici di ricerca
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 13	Credito d'imposta agevolazione nuove iniziative imprenditoriali

Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, articolo 24, comma 13	Credito d'imposta a favore delle imprese per la ricerca scientifica
Legge 7 marzo 2001, n. 62, articolo 8	Credito d'imposta in favore di imprese produttrici prodotti editoriali
Decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, articolo 11; legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1088	Crediti d'imposta per investimenti in agricoltura
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, articolo 60	Credito d'imposta per investimenti in agricoltura
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 271, comma 1075	Credito d'imposta settore agricolo aree svantaggiate - credito d'imposta sugli acquisti di beni strumentali
Legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 56	Credito d'imposta per le imprese nel mezzogiorno

PROSPETTO DI COPERTURA

COPERTURA LEGGE DI STABILITA'

	2014	2015	2016
	(importi in milioni di euro)		
1) ONERI DI NATURA CORRENTE			
Nuove o maggiori spese correnti			
Articolato:	9.518	9.996	9.967
Minori entrate			
Articolato:	2.929	4.826	6.284
Tabella A	95	95	95
Tabella C	440	98	98
Totale oneri da coprire	12.982	15.015	16.443
2) MEZZI DI COPERTURA			
Nuove o maggiori entrate			
Articolato:	8.056	16.887	20.014
Riduzione spese correnti			
Articolato:	5.061	12.342	13.749
Tabella A	28	16	22
Totale mezzi di copertura	13.145	29.244	33.784
DIFFERENZA	162	14.230	17.341

BILANCIO DELLO STATO:
REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE

BILANCIO DELLO STATO : REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE

(dati in milioni di euro)

Tabella A - INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

	Assestato 2013		Iniziali 2014		2015	2016
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
NTRATE	28.625	28.625	27.099	27.099	27.421	28.141
	28.625	28.625	27.099	27.099	27.421	28.141
CORRENTE	36.726	36.726	30.249	30.249	30.571	31.291
	28.625	28.625	27.099	27.099	27.421	28.141
	80	80	0	0	0	0
	3.000	3.000			0	0
esorerie concesse per il settore	130	130	0	0	0	0
e pregresse	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	520	520	0	0	0	0
tivi anni pregressi	1.221	1.221	0	0	0	0
ONTO CAPITALE	0	0	0	0	0	0
NO DI LEGGE DI BILANCIO	36.726	36.726	30.249	30.249	30.571	31.291
EGGE DI STABILITA'	0	0	2.560	2.560	0	0
			2.560	2.560		
DI BILANCIO E DI STABILITA'	36.726	36.726	32.809	32.809	30.571	31.291

TABELLE

Tabella A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE (comprensive degli emendamenti apportati con note di variazioni)
(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2014	2015	2016
1) ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	24.779	34.755	28.755
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	224	-	-
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	39.719	39.997	39.997
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	593	9	9
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	3.000	1.000	1.000
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	3.000	3.000	3.000
MINISTERO DELLA SALUTE	2.000	-	-
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	73.315	78.761	72.761
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

Tabella B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE (comprensive degli emendamenti apportati con note di variazioni)
(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2014	2015	2016
1) ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	8.148	62.200	182.200
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	23.096	32.753	32.753
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	12.147	34.708	34.708
MINISTERO DELL'INTERNO	20.000	40.000	50.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	4.581	17.715	17.715
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	-	1.000	26.000
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	5.000	30.000	50.000
TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	72.972	218.376	393.376
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-

Pag. 1

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITÀ

N.B. -- Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il quale è ricompreso il capitolo.

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITA' (comprensivi degli emendamenti apportati con note di variazioni)
(migliaia di euro)

Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014	2015	2016
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri				
Presidenza del Consiglio dei Ministri				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
LEGGE N. 230 Del 1998: NUOVE NORME IN MATERIA DI OBIEZIONE DI COSCIENZA.				
- ART. 19: FONDO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE				
(21.3 - CAP. 2185)	cp	105.277	73.350	73.519
	cs	105.277	73.350	73.519
DECRETO LEGISLATIVO N. 303 Del 1999: ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997				
(21.3 - CAP. 2115)	cp	41.126	38.956	39.048
	cs	41.126	38.956	39.048
TOTALE MISSIONE	**cp**	**146.403**	**112.306**	**112.567**
	cs	**146.403**	**112.306**	**112.567**
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali				
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
LEGGE N. 38 Del 2001: NORME A TUTELA DELLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA				
- ART. 16 COMMA 2: CONTRIBUTO ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA-GIULIA.				
(2.3 - CAP. 7513/P)	cp	5.571	5.093	5.104
	cs	5.571	5.093	5.104
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
DECRETO LEGISLATIVO N. 56 Del 2000: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE A NORMA DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 13 MAGGIO 1999, N.133.				
- ART. 13 COMMA 3: ATTRIBUZIONE GETTITO IRAP REGIONI A STATUTO ORDINARIO				
(2.4 - CAP. 2701)	cp	2.560.000	-	-
	cs	2.560.000	-	-
Rapporti finanziari con Enti territoriali				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
LEGGE N. 353 Del 2000: LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI				
(2.5 - CAP. 2820)	cp	1.422	1.297	1.307
	cs	1.422	1.297	1.307

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014	2015	2016
TOTALE MISSIONE	cp	**2.566.993**	**6.390**	**6.411**
	cs	**2.566.993**	**6.390**	**6.411**
L'Italia in Europa e nel mondo				
Cooperazione allo sviluppo				
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
LEGGE N. 7 Del 1981: E LEGGE N. 49 DEL 1987, STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AIUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO. (a)				
(1.2 - CAPP. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184)	cp	170.818	164.297	164.533
	cs	170.818	164.297	164.533
LEGGE N. 49 Del 1987: NUOVA DISCIPLINA DELLA COOPERAZIONE DELL'ITALIA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO				
(1.2 - CAPP. 7168, 7169)	cp	350	334	334
	cs	350	334	334
Cooperazione economica e relazioni internazionali				
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
LEGGE N. 794 Del 1966: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO-AMERICANO, FIRMATA A ROMA IL I GIUGNO 1966				
(1.3 - CAP. 3751)	cp	2.493	1.896	1.900
	cs	2.493	1.896	1.900
Promozione della pace e sicurezza internazionale				
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
LEGGE N. 140 Del 1980: PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FONDO EUROPEO PER LA GIOVENTU'				
(1.4 - CAP. 3399)	cp	236	225	225
	cs	236	225	225

N O T E E S P L I C A T I V E

(a) L'importo dell'autorizzazione non tiene conto della variazione in diminuzione proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 .

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014	2015	2016
Integrazione europea				
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
LEGGE N. 960 Del 1982: RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 14 MARZO 1977, N.73, CONCERNENTE LA RATIFICA DEGLI ACCORDI DI OSIMO TRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA				
(1.5 - CAPP. 4543, 4545)	cp	1.250	1.190	1.192
	cs	1.250	1.190	1.192
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale				
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.				
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.				
(1.10 - CAP. 1163)	cp	1.424	1.402	1.405
	cs	1.424	1.402	1.405
TOTALE MISSIONE	**cp**	**176.571**	**169.344**	**169.589**
	cs	**176.571**	**169.344**	**169.589**
Difesa e sicurezza del territorio				
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare				
MINISTERO DELLA DIFESA				
LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.				
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.				
(1.5 - CAP. 1352)	cp	754	741	742
	cs	754	741	742
DECRETO LEGISLATIVO N. 66 Del 2010: CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE				
- ART. 565: CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE IDROGRAFICA INTERNAZIONALE				
(1.5 - CAP. 1345)	cp	64	61	61
	cs	64	61	61
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari				
MINISTERO DELLA DIFESA				
DECRETO LEGISLATIVO N. 66 Del 2010: CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE				
- ART. 559: FINANZIAMENTO DELL'AGENZIA INDUSTRIE DIFESA				
(1.6 - CAPP. 1360, 7145)	cp	2.962	-	-
	cs	2.962	-	-

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014	2015	2016
TOTALE MISSIONE	**cp**	**3.780**	**802**	**803**
	cs	**3.780**	**802**	**803**
Giustizia				
Amministrazione penitenziaria				
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA				
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 309 Del 1990: TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA:				
- ART. 135 COMMA 4: PROGRAMMI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E ALLA CURA DELL'AIDS, AL TRATTAMENTO SOCIO-SANITARIO, AL RECUPERO E AL SUCCESSIVO REINSERIMENTO DEI TOSSICODIPENDENTI DETENUTI.				
(1.1 - CAP. 1768)	cp	260	220	220
	cs	260	220	220
TOTALE MISSIONE	**cp**	**260**	**220**	**220**
	cs	**260**	**220**	**220**
Ordine pubblico e sicurezza				
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste				
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI				
LEGGE N. 267 Del 1991: ATTUAZIONE DEL TERZO PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE:				
- ART. 2 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL TERZO PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA (LEGGE N.41 DEL 1982)				
(4.1 - CAP. 2179)	cp	454	433	433
	cs	454	433	433
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia				
MINISTERO DELL'INTERNO				
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 309 Del 1990: TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA:				
- ART. 101: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE				
(3.3 - CAPP. 2668, 2815)	cp	1.062	1.019	1.021
	cs	1.062	1.019	1.021
TOTALE MISSIONE	**cp**	**1.516**	**1.452**	**1.454**
	cs	**1.516**	**1.452**	**1.454**

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014	2015	2016
Soccorso civile				
Protezione civile				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
DECRETO LEGGE N. 142 Del 1991: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 195 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991.				
- ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE				
(6.2 - CAP. 7446/P)	cp	57.977	56.974	57.149
	cs	57.977	56.974	57.149
DECRETO LEGGE N. 90 Del 2005: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE				
- ART. 4 COMMA 1: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE				
(6.2 - CAP. 2184)	cp	7.559	7.467	7.472
	cs	7.559	7.467	7.472
LEGGE DI STABILITA' N. 228 Del 2012: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2012)				
- ART. 1 COMMA 290: INTEGRAZIONE FONDO PROTEZIONE CIVILE PER EVENTI ALLUVIONALI ED ALTRE CALAMITA'				
(6.2 - CAP. 7446/P)	cp	7.989	49.933	-
	cs	7.989	49.933	-
DECRETO LEGGE N. 93 Del 2013: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E PER IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE, NONCHE' IN TEMA DI PROTEZIONE CIVILE E DI COMMISSARIAMENTO DELLE PROVINCE				
- ART. 10 COMMA 1: FONDO EMERGENZE NAZIONALI				
(6.2 - CAP. 7441)	cp	70.000	70.000	70.000
	cs	70.000	70.000	70.000
TOTALE MISSIONE	**cp**	**143.525**	**184.374**	**134.621**
	cs	**143.525**	**184.374**	**134.621**
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale				
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI				
DECRETO LEGISLATIVO N. 454 Del 1999: RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE DELLA RICERCA IN AGRICOLTURA, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N.59.				
(1.2 - CAP. 2083)	cp	9.144	8.623	8.639
	cs	9.144	8.623	8.639

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014	2015	2016
Sostegno al settore agricolo				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
DECRETO LEGISLATIVO N. 165 Del 1999: DECRETO LEGISLATIVO N. 188 DEL 2000: AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA).				
(7.1 - CAP. 1525)	cp	120.298	114.763	114.917
	cs	120.298	114.763	114.917
Politiche competitive, della qualita'' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione				
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI				
LEGGE N. 267 Del 1991: ATTUAZIONE DEL TERZO PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE:				
- ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA				
(1.5 - CAPP. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488)	cp	5.311	5.042	5.054
	cs	5.311	5.042	5.054
LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.				
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.				
(1.5 - CAP. 2200)	cp	614	559	560
	cs	614	559	560
TOTALE MISSIONE	**cp**	**135.367**	**128.987**	**129.170**
	cs	**135.367**	**128.987**	**129.170**
Regolazione dei mercati				
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori				
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO				
LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.				
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.				
(3.1 - CAP. 2280)	cp	255	321	335
	cs	255	321	335
TOTALE MISSIONE	**cp**	**255**	**321**	**335**
	cs	**255**	**321**	**335**

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014	2015	2016
Diritto alla mobilita'				
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo				
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI				
DECRETO LEGISLATIVO N. 250 Del 1997: ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (E.N.A.C.).				
- ART. 7: CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'E.N.A.C				
(2.3 - CAP. 1921)	cp	8.328	7.900	8.216
	cs	8.328	7.900	8.216
Sostegno allo sviluppo del trasporto				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
LEGGE N. 128 Del 1998: DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA.				
- ART. 23: ISTITUZIONE AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO.				
(9.1 - CAP. 1723)	cp	224	213	214
	cs	224	213	214
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne				
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI				
DECRETO LEGGE N. 535 Del 1996: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 647 DEL 1996 (ART. 3): CONTRIBUTO AL "CENTRO INTERNAZIONALE RADIO-MEDICO CIRM."				
(2.6 - CAP. 1850)	cp	60	57	59
	cs	60	57	59
TOTALE MISSIONE	**cp**	**8.612**	**8.170**	**8.489**
	cs	**8.612**	**8.170**	**8.489**
Comunicazioni				
Sostegno all'editoria				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
LEGGE N. 67 Del 1987: RINNOVO DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N.416, RECANTE DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITRICI E PROVVIDENZE PER L'EDITORIA				
(11.2 - CAPP. 2183, 7442)	cp	140.889	119.919	120.232
	cs	140.889	119.919	120.232
TOTALE MISSIONE	**cp**	**140.889**	**119.919**	**120.232**
	cs	**140.889**	**119.919**	**120.232**

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014	2015	2016
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo				
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy				
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO				
LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.				
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.				
(4.2 - CAP. 2501)	cp	12.006	13.215	13.661
	cs	12.006	13.215	13.661
DECRETO LEGGE N. 98 Del 2011: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA				
- ART. 14 COMMA 19: TRASFERIMENTO RISORSE, GIA' DESTINATE ALL'ICE, IN UN FONDO PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE				
(4.2 - CAP. 2535)	cp	23.755	22.861	22.934
	cs	23.755	22.861	22.934
- ART. 14 COMMA 26/ter PUNTO 1: FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA				
(4.2 - CAP. 2530)	cp	18.079	17.564	17.603
	cs	18.079	17.564	17.603
TOTALE MISSIONE	**cp**	**53.840**	**53.640**	**54.198**
	cs	**53.840**	**53.640**	**54.198**
Ricerca e innovazione				
Ricerca in materia ambientale				
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE				
DECRETO LEGGE N. 112 Del 2008: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 133 DEL 2008, DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITA', LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA E LA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA				
- ART. 28 COMMA 1: ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (ISPRA)				
(2.1 - CAPP. 3621, 8831)	cp	25.546	24.888	24.888
	cs	25.546	24.888	24.888
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali				
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO				
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 805 Del 1975: ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI - ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI				
(2.1 - CAPP. 2040, 2041, 2043)	cp	1.125	1.105	1.105
	cs	1.125	1.105	1.105

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014	2015	2016
Ricerca scientifica e tecnologica di base				
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA				
LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.				
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.				
(3.3 - CAP. 1679)	cp cs	4.505 4.505	4.250 4.250	4.250 4.250
DECRETO LEGISLATIVO N. 204 Del 1998: DISPOSIZIONI PER IL COORDINAMENTO, LA PROGRAMMAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA POLITICA NAZIONALE RELATIVA ALLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA E DECRETO LEGGE 30/1/1998, N. 6: "ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLE REGIONI MARCHE ED UMBRIA E DI ALTRE ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI", ART. 23 SEPTIES, COMMA 1 - PERSONALE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA - E LEGGE 27/12/2006, N. 296: "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)" ,ART. 1, COMMA 652 - PIANO STRAORDINARIO DI ASSUNZIONE DI RICERCATORI, E DECRETO LEGGE 98 DEL 2011 ART. 19, COMMA 3 - SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE E DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69: "DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELLECONOMIA", ART. 58, COMMA 2 - DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DEGLI ENTI DI RICERCA E DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2013, N. 104: "MISURE URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA", ART. 24, COMMA 1 - ASSUNZIONE DI PERSONALE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA				
(3.3 - CAP. 7236)	cp cs	1.771.328 1.771.328	1.770.099 1.770.099	1.772.099 1.772.099
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale				
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO				
DECRETO LEGISLATIVO N. 257 Del 2003: RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELL'ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E L'AMBIENTE - ENEA, A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2002, N. 137				
- ART. 19 COMMA 1 PUNTO A: CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENEA				
(7.1 - CAP. 7630/P)	cp cs	22.781 22.781	22.714 22.714	22.714 22.714
Ricerca di base e applicata				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
DECRETO LEGGE N. 83 Del 2012: MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE				
- ART. 19: AGENZIA DIGITALE				
(12.1 - CAP. 1707)	cp cs	2.756 2.756	2.750 2.750	2.871 2.871

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014	2015	2016
Ricerca per la didattica				
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA				
LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.				
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.				
(3.1 - CAP. 1261)	cp	1.538	1.478	1.478
	cs	1.538	1.478	1.478
Ricerca per il settore della sanita' pubblica				
MINISTERO DELLA SALUTE				
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 613 Del 1980: CONTRIBUTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA				
(2.1 - CAP. 3453)	cp	283	262	262
	cs	283	262	262
DECRETO LEGISLATIVO N. 502 Del 1992: RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA				
- ART. 12 COMMA 2: FONDO FINANZIAMENTO ATTIVITA' RICERCA				
(2.1 - CAP. 3392)	cp	288.741	271.111	271.111
	cs	288.741	271.111	271.111
DECRETO LEGISLATIVO N. 267 Del 1993: RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ, ART. 4 COMMA 1 PUNTO 1 - FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELL' ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ E LEGGE N. 219 DEL 2005: NUOVA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ TRASFUSIONALI E DELLA PRODUZIONE NAZIONALE DEGLI EMODERIVATI, ART. 12, COMMA 6 - COMPITI DEL CENTRO NAZIONALE SANGUE				
(2.1 - CAP. 3443)	cp	12.256	12.008	12.008
	cs	12.256	12.008	12.008
LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.				
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.				
(2.1 - CAP. 3412)	cp	3.333	3.272	3.272
	cs	3.333	3.272	3.272
DECRETO LEGGE N. 17 Del 2001: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 129 DEL 2001: AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI .				
- ART. 2 COMMA 4: CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI				
(2.1 - CAP. 3457)	cp	550	538	538
	cs	550	538	538
TOTALE MISSIONE	**cp**	**2.134.742**	**2.114.475**	**2.116.596**
	cs	**2.134.742**	**2.114.475**	**2.116.596**

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014	2015	2016
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino				
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE				
LEGGE N. 979 Del 1982: DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE				
(1.10 - CAPP. 1644, 1646)	cp	30.465	35.160	35.172
	cs	30.465	35.160	35.172
DECRETO LEGGE N. 2 Del 1993: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 59 DEL 1993: MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992 N. 150, IN MATERIA DI COMMERCIO E DETENZIONE DI ESEMPLARI DI FAUNA E FLORA MINACCIATI DI ESTINZIONE.				
(1.10 - CAPP. 1388, 1389)	cp	47	44	44
	cs	47	44	44
LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.				
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.				
(1.10 - CAP. 1551)	cp	5.826	5.475	5.487
	cs	5.826	5.475	5.487
TOTALE MISSIONE	**cp**	**36.338**	**40.679**	**40.703**
	cs	**36.338**	**40.679**	**40.703**
Tutela della salute				
Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti				
MINISTERO DELLA SALUTE				
LEGGE N. 434 Del 1998: FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO.				
- ART. 1 COMMA 2: FINANZIAMENTO INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE RANDAGISMO				
(1.2 - CAP. 5340)	cp	325	309	310
	cs	325	309	310
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure				
MINISTERO DELLA SALUTE				
DECRETO LEGGE N. 269 Del 2003: CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 326 DEL 2003: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO E PER LA CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI.				
- ART. 48 COMMA 9: AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO				
(1.4 - CAPP. 3458, 7230)	cp	1.913	1.794	3.798
	cs	1.913	1.794	3.798

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014	2015	2016
TOTALE MISSIONE	**cp**	**2.238**	**2.103**	**4.108**
	cs	**2.238**	**2.103**	**4.108**
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici				
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo				
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO				
LEGGE N. 163 Del 1985: NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DELLO STATO A FAVORE DELLO SPETTACOLO.				
(1.2 - CAPP. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8570, 8571, 8573, 8721)	cp	411.065	396.864	397.712
	cs	411.065	396.864	397.712
Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria				
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO				
LEGGE N. 190 Del 1975: NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE "VITTORIO EMANUELE II" DI ROMA (a)				
(1.10 - CAP. 3610)	cp	812	755	757
	cs	812	755	757
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 805 Del 1975: ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI - ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI				
- ART. 22: ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI (a)				
(1.10 - CAP. 3611)	cp	891	844	846
	cs	891	844	846
LEGGE N. 466 Del 1988: CONTRIBUTO ALLA ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI (b)				
(1.10 - CAP. 3630)	cp	925	875	877
	cs	925	875	877
LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.				
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (a)				
(1.10 - CAPP. 3670, 3671)	cp	15.112	7.416	7.431
	cs	15.112	7.416	7.431

N O T E E S P L I C A T I V E

(a) L'importo dell'autorizzazione non tiene conto della variazione in aumento proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
(b) L'importo dell'autorizzazione non tiene conto della variazione in diminuzione proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014	2015	2016
Valorizzazione del patrimonio culturale				
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO				
LEGGE N. 77 Del 2006: MISURE SPECIALI DI TUTELA E FRUIZIONE DEI SITI ITALIANI DI INTERESSE CULTURALE, PAESAGGISTICO E AMBIENTALE, INSERITI NELLA " LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE", POSTI SOTTO LA TUTELA DELL' UNESCO.				
- ART. 4 COMMA 1: INTERVENTI IN FAVORE DEI SITI ITALIANI INSERITI NELLA " LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE " DELL'UNESCO.				
(1.13 - CAPP. 1442, 7305)	cp	1.379	1.312	1.315
	cs	1.379	1.312	1.315
TOTALE MISSIONE	**cp**	**430.184**	**408.066**	**408.938**
	cs	**430.184**	**408.066**	**408.938**
Istruzione scolastica				
Istituzioni scolastiche non statali				
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA				
LEGGE N. 181 Del 1990: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE SCUOLE EUROPEE CHE MODIFICA L'ARTICOLO 1 DELLA CONVENZIONE DEL 5 SETTEMBRE 1963 RELATIVA AL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA EUROPEA DI ISPRA (VARESE), AVVENUTO A BRUXELLES I GIORNI 29 FEBBRAIO E 5 LUGLIO 1988.				
(1.9 - CAP. 2193)	cp	270	284	293
	cs	270	284	293
TOTALE MISSIONE	**cp**	**270**	**284**	**293**
	cs	**270**	**284**	**293**
Istruzione universitaria				
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria				
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA				
LEGGE N. 394 Del 1977: POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA UNIVERSITARIA				
(2.1 - CAP. 1709)	cp	5.216	4.953	4.965
	cs	5.216	4.953	4.965
LEGGE N. 338 Del 2000: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UINIVERSITARI.				
- ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI PER ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI				
(2.1 - CAP. 7273)	cp	18.145	18.013	18.052
	cs	18.145	18.013	18.052

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014	2015	2016
Sistema universitario e formazione post-universitaria				
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA				
LEGGE N. 243 Del 1991: UNIVERSITA' NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTE E DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69: "DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA" ART. 60, COMMA 1 - SEMPLIFICAZIONI DEL SISTEMA DI FINANZIAMENTO DELLE UNIVERSITA' E DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO				
(2.3 - CAP. 1692)	cp	72.445	69.147	69.305
	cs	72.445	69.147	69.305
TOTALE MISSIONE	**cp**	**95.806**	**92.113**	**92.322**
	cs	**95.806**	**92.113**	**92.322**
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Protezione sociale per particolari categorie				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
LEGGE N. 16 Del 1980: E LEGGE N. 137 DEL 2001: DISPOSIZIONE CONCERNENTI LA CORRESPONSIONE DI INDENNIZZI, INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI A CITTADINI ED IMPRESE ITALIANE CHE ABBIANO PERDUTO BENI, DIRITTI ED INTERESSI IN TERRITORI GIA' SOGGETTI ALLA SOVRANITA' ITALIANA E ALL'ESTERO				
- ART. 12: INDENNIZZI, INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI A CITTADINI E IMPRESE ITALIANE PER BENI, DIRITTI ED INTERESSI PERDUTI ALL'ESTERO				
(17.1 - CAP. 7256)	cp	5.004	4.876	4.887
	cs	5.004	4.876	4.887
Sostegno alla famiglia				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
DECRETO LEGGE N. 223 Del 2006: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE, PER IL CONTENIMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, NONCHE' INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE				
- ART. 19 COMMA 1: FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA				
(17.3 - CAP. 2102)	cp	20.916	20.379	20.425
	cs	20.916	20.379	20.425
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunita'				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
DECRETO LEGISLATIVO N. 196 Del 2003: CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI				
(17.4 - CAP. 1733)	cp	8.656	8.231	8.250
	cs	8.656	8.231	8.250

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014	2015	2016
DECRETO LEGGE N. 223 Del 2006: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE, PER IL CONTENIMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, NONCHE' INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE				
- ART. 19 COMMA 3: FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA'				
(17.4 - CAP. 2108/P)	cp	14.403	11.127	11.127
	cs	14.403	11.127	11.127
DECRETO LEGGE N. 93 Del 2013: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E PER IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE, NONCHE' IN TEMA DI PROTEZIONE CIVILE E DI COMMISSARIAMENTO DELLE PROVINCE				
- ART. 5/bis COMMA 1: INCREMENTO DEL FONDO PER LE POLITICHE RELATIVE AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA' AL FINE DELL'ASSISTENZA E DA SOSTEGNO ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA				
(17.4 - CAP. 2108/P)	cp	7.000	10.000	10.000
	cs	7.000	10.000	10.000
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi				
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI				
LEGGE N. 328 Del 2000: LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI.				
- ART. 20 COMMA 8: FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI				
(4.5 - CAP. 3671)	cp	317.013	14.499	14.593
	cs	317.013	14.499	14.593
LEGGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)				
- ART. 1 COMMA 1258: FONDO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA				
(4.5 - CAP. 3527)	cp	28.688	28.709	28.794
	cs	28.688	28.709	28.794
TOTALE MISSIONE	**cp**	**401.680**	**97.821**	**98.076**
	cs	**401.680**	**97.821**	**98.076**
Politiche per il lavoro				
Politiche attive e passive del lavoro				
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI				
LEGGE N. 448 Del 1998: MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.				
- ART. 80 COMMA 4 PUNTO 1: FORMAZIONE PROFESSIONALE				
(1.3 - CAP. 4161)	cp	795	-	-
	cs	795	-	-

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014	2015	2016
LEGGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)				
- ART. 1 COMMA 1163: FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE				
(1.3 - CAP. 7682)	cp	9.000	8.447	8.466
	cs	9.000	8.447	8.466
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro				
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI				
LEGGE FINANZIARIA N. 350 Del 2003: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2004).				
- ART. 3 COMMA 149: FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI				
(1.7 - CAP. 5025)	cp	1.267	1.249	1.249
	cs	1.267	1.249	1.249
TOTALE MISSIONE	**cp**	**11.062**	**9.696**	**9.715**
	cs	**11.062**	**9.696**	**9.715**
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti				
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale				
MINISTERO DELL'INTERNO				
LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.				
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.				
(5.1 - CAP. 2309)	cp	2.000	2.000	2.000
	cs	2.000	2.000	2.000
DECRETO LEGISLATIVO N. 140 Del 2005: ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/9/CE CHE STABILISCE NORME MINIME RELATIVE ALL'ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO NEGLI STATI MEMBRI.				
- ART. 13: SOMME DESTINATE ALL'ACCOGLIENZA DEGLI STRANIERI RICHIEDENTI IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO				
(5.1 - CAP. 2311)	cp	4.802	4.475	4.485
	cs	4.802	4.475	4.485
TOTALE MISSIONE	**cp**	**6.802**	**6.475**	**6.485**
	cs	**6.802**	**6.475**	**6.485**

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014	2015	2016
Politiche economico-finanziarie e di bilancio				
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
DECRETO LEGGE N. 97 Del 2008: CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 3 GIUGNO 2008, N. 97, RECANTE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI MONITORAGGIO E TRASPARENZA DELLA SPESA PUBBLICA, NONCHE' IN MATERIA FISCALE E DI PROROGA TERMINI				
- ART. 4/septies COMMA 5/bis: FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
(1.1 - CAP. 3935)	cp	1.754	1.657	1.661
	cs	1.754	1.657	1.661
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
DECRETO LEGGE N. 95 Del 1974: CONVERTITO DALLA LEGGE N. 216 DEL 1974 :DISPOSIZIONI RELATIVE AL MERCATO MOBILIARE ED AL TRATTAMENTO FISCALE DEI TITOLI AZIONARI (CONSOB)				
(1.4 - CAP. 1560)	cp	387	377	378
	cs	387	377	378
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
DECRETO LEGGE N. 185 Del 2008: MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO A FAMIGLIE, LAVORO, OCCUPAZIONE E IMPRESA E PER RIDISEGNARE IN FUNZIONE ANTI-CRISI IL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE				
- ART. 3 COMMA 9: COMPENSAZIONE ONERI DERIVANTI DALLA FRUIZIONE DI TARIFFE AGEVOLATE ENERGIA ELETTRICA E GAS				
(1.5 - CAP. 3822)	cp	78.085	73.841	74.012
	cs	78.085	73.841	74.012
Analisi e programmazione economico-finanziaria				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA.				
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.				
(1.6 - CAP. 1613)	cp	14	13	13
	cs	14	13	13

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014	2015	2016
LEGGE N. 144 Del 1999: MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.				
- ART. 51: CONTRIBUTO DELLO STATO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO - SVIMEZ				
(1.6 - CAP. 7330)	cp	1.590	1.537	1.539
	cs	1.590	1.537	1.539
TOTALE MISSIONE	**cp**	**81.830**	**77.425**	**77.603**
	cs	**81.830**	**77.425**	**77.603**
Giovani e sport				
Incentivazione e sostegno alla gioventu'				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
DECRETO LEGGE N. 223 Del 2006: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE, PER IL CONTENIMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, NONCHE' INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE				
- ART. 19 COMMA 2: FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI				
(22.2 - CAP. 2106)	cp	16.772	6.430	6.444
	cs	16.772	6.430	6.444
TOTALE MISSIONE	**cp**	**16.772**	**6.430**	**6.444**
	cs	**16.772**	**6.430**	**6.444**
Turismo				
Sviluppo e competitivita' del turismo				
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO				
DECRETO LEGGE N. 35 Del 2005: DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE				
- ART. 12 COMMA 2: SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ENTI - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO				
(6.1 - CAP. 6821)	cp	2.780	2.622	2.629
	cs	2.780	2.622	2.629
DECRETO LEGGE N. 262 Del 2006: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 286 DEL 2006: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA.				
- ART. 2 COMMA 98: SVILUPPO E COMPETITIVITA' DEL TURISMO				
(6.1 - CAP. 6823/P)	cp	9.019	8.775	8.794
	cs	9.019	8.775	8.794
TOTALE MISSIONE	**cp**	**11.799**	**11.397**	**11.423**
	cs	**11.799**	**11.397**	**11.423**

TABELLA E

segue: Tabella C

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI		2014	2015	2016
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche				
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
LEGGE N. 146 Del 1980: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1980):				
- ART. 36: ASSEGNAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA				
(24.4 - CAP. 1680)	cp	62.735	60.884	60.967
	cs	62.735	60.884	60.967
DECRETO LEGISLATIVO N. 6 Del 2010: RIORGANIZZAZIONE DEL CENTRO DI FORMAZIONE STUDI (FORMEZ), A NORMA DELL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE 18 GIUGNO 2009, N. 69.				
- ART. 4 COMMA 2: SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL FORMEZ P.A.				
(24.4 - CAP. 5200)	cp	5.851	5.564	5.577
	cs	5.851	5.564	5.577
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 70 Del 2013: REGOLAMENTO RECANTE RIORDINO DEL SISTEMA DI RECLUTAMENTO E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI PUBBLICI E DELLE SCUOLE PUBBLICHE DI FORMAZIONE, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135.				
(24.4 - CAP. 5217)	cp	1.206	1.177	1.249
	cs	1.206	1.177	1.249
TOTALE MISSIONE	**cp**	**69.792**	**67.625**	**67.793**
	cs	**69.792**	**67.625**	**67.793**
Fondi da ripartire				
Fondi da assegnare				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
LEGGE N. 385 Del 1978: ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELLO STATO				
(25.1 - CAP. 3026)	cp	33.220	33.221	33.221
	cs	33.220	33.221	33.221
TOTALE MISSIONE	**cp**	**33.220**	**33.221**	**33.221**
	cs	**33.220**	**33.221**	**33.221**
TOTALE GENERALE	**cp**	**6.710.546**	**3.753.735**	**3.711.809**
	cs	**6.710.546**	**3.753.735**	**3.711.809**

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI CON EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI

N.B. -- Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella -- indicate, per ciascuna missione, nei vari programmi secondo l'amministrazione pertinente -- riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il quale è ricompreso il capitolo.

Gli importi risultanti dalla presente tabella riportano la distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni; nel caso di assenza di variazioni vengono riportati gli stanziamenti relativi alla legislazione vigente e alla legge di stabilità.

Nella colonna «Limite impeg.» i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

1) non impegnabili le quote degli anni 2014 e successivi;

2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2014 e successivi;

3) interamente impegnabili le quote degli anni 2014 e successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2013 e quelli derivanti da spese di annualità.

ELENCO MISSIONI

3	Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
4	L'Italia in Europa e nel mondo
6	Giustizia
7	Ordine pubblico e sicurezza
8	Soccorso civile
9	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
11	Competitivita' e sviluppo delle imprese
13	Diritto alla mobilita'
14	Infrastrutture pubbliche e logistica
17	Ricerca e innovazione
18	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
19	Casa e assetto urbanistico
21	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici
22	Istruzione scolastica
28	Sviluppo e riequilibrio territoriale
29	Politiche economico-finanziarie e di bilancio
32	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
33	Fondi da ripartire

INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

01. INFRASTRUTTURE PORTUALI E DELLE CAPITANERIE DI PORTO

02. INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI

03. INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI

04. INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE

05. CREDITO AGEVOLATO AL COMMERCIO

06. INTERVENTI A FAVORE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA ED AREE LIMITROFE. INTERVENTI PER VENEZIA

07. PROVVIDENZE PER L'EDITORIA

08. EDILIZIA RESIDENZIALE E AGEVOLATA

09. MEDIOCREDITO CENTRALE - SIMEST SPA

10. ARTIGIANCASSA

11. INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI

12. COSTRUZIONE NUOVE SEDI DI SERVIZIO PER GLI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE

13. INTERVENTI NEL SETTORE DELLA RICERCA

14. INTERVENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA NAVALMECCANICA

15. RISTRUTTURAZIONE DEI SISTEMI AEROPORTUALI DI ROMA E MILANO

16. INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE

17. EDILIZIA: PENITENZIARIA, GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO, SCOLASTICA

18. METROPOLITANA DI NAPOLI

19. DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE

20. REALIZZAZIONE STRUTTURE TURISTICHE

21. INTERVENTI IN AGRICOLTURA

22. PROTEZIONE DEI TERRITORI DEI COMUNI DI RAVENNA, ORVIETO E TODI

23. UNIVERSITA' (COMPRESA EDILIZIA)

24. IMPIANTISTICA SPORTIVA

25. SISTEMAZIONE AREE URBANE

26. RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI AZIENDE SANITARIE LOCALI

27. INTERVENTI DIVERSI

N.B. I SEGUENTI SETTORI SONO PRIVI DI AUTORIZZAZIONI:

05,06,07,08,09,10,12,14,15,18,20,22,23,26

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA A CARATTERE PLURIENNALE IN CONTO CAPITALE, CON DISTINTA E ANALITICA EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI (comprensivi degli emendamenti apportati con note di variazioni)

(migliaia di euro)

Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali							
Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa							
INTERNO							
DECRETO LEGGE N. 203 Del 2005: CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 248 DEL 2005: MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA							
- ART. 11/quater decies COMMA 20: INTERVENTI PER LO SVILUPPO							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(2.3 - CAP. 7253)							
Legislazione vigente	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	10.000	-	-	-	2014	
	cs	10.000	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**10.000**	**-**	**-**	**-**		
	cs	**10.000**	**-**	**-**	**-**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale							
ECONOMIA E FINANZE							
DECRETO LEGGE N. 203 Del 2005: CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 248 DEL 2005: MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA							
- ART. 5 COMMA 3/bis: CONTRIBUTO RCA SICILIA							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(2.3 - CAP. 7517)							
Legislazione vigente	cp	86.000	86.000	86.000	456.000	2022	3
	cs	86.000	86.000	86.000	456.000		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**86.000**	**86.000**	**86.000**	**456.000**		
	cs	**86.000**	**86.000**	**86.000**	**456.000**		
- ART. 5 COMMA 3/ter: CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE REGIONE SICILIANA							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(2.3 - CAP. 7507/P)							
Legislazione vigente	cp	10.000	-	10.000	60.000	2022	3
	cs	10.000	-	10.000	60.000		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**10.000**	**-**	**10.000**	**60.000**		
	cs	**10.000**	**-**	**10.000**	**60.000**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
LEGGE FINANZIARIA N. 266 Del 2005: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005)							
- ART. 1 COMMA 114 PUNTO 2: CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(2.3 - CAP. 7507/P)							
Legislazione vigente	cp	-	-	10.000	50.000	2021	3
	cs	-	-	10.000	50.000		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**-**	**-**	**10.000**	**50.000**		
	cs	**-**	**-**	**10.000**	**50.000**		
Rapporti finanziari con Enti territoriali							
ECONOMIA E FINANZE							
DECRETO LEGGE N. 148 Del 1993: CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 236 DEL 1993: INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE.							
- ART. 3: INTERVENTI NEI SETTORI DELLA MANUTENZIONE IDRAULICA E FORESTALE							
(Set.19) DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE							
(2.5 - CAP. 7499)							
Legislazione vigente	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	140.000	140.000	140.000	-	2016	
	cs	140.000	140.000	140.000	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**-**		
	cs	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**-**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
TOTALE MISSIONE	**cp**	**246.000**	**226.000**	**246.000**	**566.000**		
	cs	**246.000**	**226.000**	**246.000**	**566.000**		
L'Italia in Europa e nel mondo							
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE							
ECONOMIA E FINANZE							
LEGGE N. 183 Del 1987: COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE ED ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI.							
- ART. 5: FONDO DESTINATO AL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA							
(Set.27)INTERVENTI DIVERSI							
(3.1 - CAP. 7493)							
Legislazione vigente	cp	5.500.000	5.500.000	-	-	2015	3
	cs	5.500.000	5.500.000	-	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	4.500.000	19.000.000	2020	
	cs	-	-	4.500.000	19.000.000		
Rimodulazione	cp	-500.000	-500.000	-	1.000.000	2017	
	cs	-500.000	-500.000	-	1.000.000		
Legge di Stabilità	**cp**	**5.000.000**	**5.000.000**	**4.500.000**	**20.000.000**		
	cs	**5.000.000**	**5.000.000**	**4.500.000**	**20.000.000**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale							
ECONOMIA E FINANZE							
LEGGE DI STABILITA' N. 228 Del 2012: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2012)							
- ART. 1 COMMA 170: BANCHE E FONDI							
(Set.27)INTERVENTI DIVERSI							
(3.2 - CAP. 7175)							
Legislazione vigente	cp	295.000	295.000	295.000	6.490.000	2022	
	cs	295.000	295.000	295.000	6.490.000		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**295.000**	**295.000**	**295.000**	**6.490.000**		
	cs	**295.000**	**295.000**	**295.000**	**6.490.000**		
DECRETO LEGGE N. 76 Del 2013: PRIMI INTERVENTI URGENTI PER LA PROMOZIONE DELL' 0CCUPAZIONE, IN PARTICOLARE GIOVANILE, DELLA COESIONE SOCIALE, NONCHÉ IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) E ALTRE MISURE FINANZIARIE URGENTI							
- ART. 11 COMMA 5: CONTRIBUTO CHERNOBYL							
(Set.27)INTERVENTI DIVERSI							
(3.2 - CAP. 7174)							
Legislazione vigente	cp	5.775	5.775	5.775	5.775	2017	
	cs	5.775	5.775	5.775	5.775		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**5.775**	**5.775**	**5.775**	**5.775**		
	cs	**5.775**	**5.775**	**5.775**	**5.775**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale							
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							
LEGGE N. 7 Del 2009: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO DI AMICIZIA, PARTENARIATO E COOPERAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA GRANDE GIAMAHIRIA ARABA LIBICA POPOLARE SOCIALISTA, FATTO A BENGASI IL 30 AGOSTO 2008							
- ART. 5 COMMA 1 PUNTO C: TRATTATO DI AMICIZIA PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE TRA LA REP. ITALIANA E LA GRANDE JAMAIRIA LIBICA							
(Set.27)INTERVENTI DIVERSI							
(8.2 - CAP. 7800)							
Legislazione vigente	cp	15.200	5.300	3.300	2.350.500	2028	3
	cs	15.200	5.300	3.300	2.350.500		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**15.200**	**5.300**	**3.300**	**2.350.500**		
	cs	**15.200**	**5.300**	**3.300**	**2.350.500**		
TOTALE MISSIONE	**cp**	**5.315.975**	**5.306.075**	**4.804.075**	**28.846.275**		
	cs	**5.315.975**	**5.306.075**	**4.804.075**	**28.846.275**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Giustizia							
Amministrazione penitenziaria							
GIUSTIZIA							
LEGGE FINANZIARIA N. 191 Del 2009: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2010)							
- ART. 2 COMMA 219: EMERGENZA CARCERI							
(Set.17)EDILIZIA: PENITENZIARIA, GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO, SCOLASTICA							
(1.1 - CAP. 7300)							
Legislazione vigente	cp	5.231	-	-	-	2014	
	cs	5.231	-	-	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**5.231**	**-**	**-**	**-**		
	cs	**5.231**	**-**	**-**	**-**		
TOTALE MISSIONE	**cp**	**5.231**	**-**	**-**	**-**		
	cs	**5.231**	**-**	**-**	**-**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Ordine pubblico e sicurezza							
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica							
ECONOMIA E FINANZE							
LEGGE FINANZIARIA N. 266 Del 2005: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005)							
- ART. 1 COMMA 93: CONTRIBUTO QUINDICENNALE PER L'AMMORTAMENTO DELLA FLOTTA E IL MIGLIORAMENTO DELLE COMUNICAZIONI, NONCHE' PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA.							
(Set.27)INTERVENTI DIVERSI							
(5.1 - CAPP. 7833, 7834)							
Legislazione vigente	cp	14.380	14.380	14.380	100.660	2023	3
	cs	14.380	14.380	14.380	100.660		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**14.380**	**14.380**	**14.380**	**100.660**		
	cs	**14.380**	**14.380**	**14.380**	**100.660**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste							
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							
DECRETO LEGGE N. 135 Del 2009: ATTUAZIONE DI OBBLIGHI COMUNITARI E PER L'ESECUZIONE DI SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE							
- ART. 3/bis COMMA 2: RECEPIMENTO DIRETTIVA 2009/17/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(4.1 - CAP. 7853)							
Legislazione vigente	cp	10.705	10.666	10.667	68.084	2023	
	cs	10.705	10.666	10.667	68.084		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**10.705**	**10.666**	**10.667**	**68.084**		
	cs	**10.705**	**10.666**	**10.667**	**68.084**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
DECRETO LEGGE N. 43 Del 2013: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'AREA INDUSTRIALE DI PIOMBINO, DI CONTRASTO AD EMERGENZE AMBIENTALI, IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DEL MAGGIO 2012 E PER ACCELERARE LA RICOSTRUZIONE IN ABRUZZO E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER EXPO 2015.							
- ART. 5/quater COMMA 1 PUNTO 1: RIPRISTINO DELL'EFFICIENZA, DELL'OPERATIVITA' E DELLA SICUREZZA DEL PORTO DI GENOVA A SEGUITO DEL SINISTRO DEL 7 MAGGIO 2013							
(Set.1) INFRASTRUTTURE PORTUALI E DELLE CAPITANERIE DI PORTO							
(4.1 - CAP. 7858)							
Legislazione vigente	cp	3.000	-	-	-	2014	
	cs	3.000	-	-	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**3.000**	**-**	**-**	**-**		
	cs	**3.000**	**-**	**-**	**-**		
TOTALE MISSIONE	**cp**	**28.085**	**25.046**	**25.047**	**168.744**		
	cs	**28.085**	**25.046**	**25.047**	**168.744**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Soccorso civile							
Protezione civile							
ECONOMIA E FINANZE							
DECRETO LEGGE N. 6 Del 1998: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 61 DEL 1998: ULTERIORI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA E DI ALTRE ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI							
- ART. 21 COMMA 1: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E ALLA PROVINCIA DI CROTONE							
(Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI							
(6.2 - CAP. 7443/P)							
Legislazione vigente	cp	18.076	18.076	18.076	18.076	2017	3
	cs	18.076	18.076	18.076	18.076		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**18.076**	**18.076**	**18.076**	**18.076**		
	cs	**18.076**	**18.076**	**18.076**	**18.076**		
DECRETO LEGGE N. 132 Del 1999: INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE.							
- ART. 4 COMMA 1: CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE REGIONI BASILICATA, CALABRIA E CAMPANIA COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI							
(Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI							
(6.2 - CAP. 7443/P)							
Legislazione vigente	cp	24.273	24.273	24.273	72.819	2019	3
	cs	24.273	24.273	24.273	72.819		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**24.273**	**24.273**	**24.273**	**72.819**		
	cs	**24.273**	**24.273**	**24.273**	**72.819**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
- ART. 4 COMMA 2: CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI MONUMENTALI PRIVATI.							
(Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI							
(6.2 - CAP. 7443/P)							
Legislazione vigente	cp	1.549	1.549	1.549	4.647	2019	3
	cs	1.549	1.549	1.549	4.647		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**1.549**	**1.549**	**1.549**	**4.647**		
	cs	**1.549**	**1.549**	**1.549**	**4.647**		
- ART. 7 COMMA 1: CONTRIBUTI A FAVORE DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, FRIULI-VENEZIA GIULIA, LIGURIA E TOSCANA COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI.							
(Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI							
(6.2 - CAP. 7443/P)							
Legislazione vigente	cp	17.043	17.043	17.043	51.129	2019	3
	cs	17.043	17.043	17.043	51.129		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**17.043**	**17.043**	**17.043**	**51.129**		
	cs	**17.043**	**17.043**	**17.043**	**51.129**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
LEGGE FINANZIARIA N. 311 Del 2004: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005).							
- ART. 1 COMMA 203: PROSECUZIONE INTERVENTI NEI TERRITORI COLPITI DA CALAMITA' NATURALI							
(Set.3)INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI							
(6.2 - CAP. 7443/P)							
Legislazione vigente	cp	58.500	58.500	58.500	175.500	2019	3
	cs	58.500	58.500	58.500	175.500		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**58.500**	**58.500**	**58.500**	**175.500**		
	cs	**58.500**	**58.500**	**58.500**	**175.500**		
DECRETO LEGGE N. 35 Del 2005: DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE							
- ART. 5 COMMA 14: RICOSTRUZIONE RICONVERSIONE BONIFICA ACCIAIERIE GENOVA-CORNIGLIANO							
(Set.19)DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE							
(6.2 - CAP. 7449/P)							
Legislazione vigente	cp	5.000	5.000	5.000	15.000	2019	3
	cs	5.000	5.000	5.000	15.000		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**15.000**		
	cs	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**15.000**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
DECRETO LEGGE N. 203 Del 2005: CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 248 DEL 2005: MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA							
- ART. 11/quater decies COMMA 1: GIOCHI MEDITERRANEI							
(Set.24) IMPIANTISTICA SPORTIVA							
(6.2 - CAP. 7449/P)							
Legislazione vigente	cp	2.000	2.000	2.000	10.000	2021	3
	cs	2.000	2.000	2.000	10.000		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**10.000**		
	cs	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**10.000**		
- ART. 11/quater decies COMMA 2: MONDIALI NUOTO 2009							
(Set.24) IMPIANTISTICA SPORTIVA							
(6.2 - CAP. 7449/P)							
Legislazione vigente	cp	2.000	2.000	2.000	12.000	2022	3
	cs	2.000	2.000	2.000	12.000		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**12.000**		
	cs	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**12.000**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
LEGGE FINANZIARIA N. 266 Del 2005: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005)							
- ART. 1 COMMA 100: SOMME DA ASSEGNARE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER ONERI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI NEI TERRITORI COLPITI DA CALAMITA' NATURALI							
(Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI							
(6.2 - CAP. 7443/P)							
Legislazione vigente	cp	26.000	26.000	26.000	104.000	2020	3
	cs	26.000	26.000	26.000	104.000		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**104.000**		
	cs	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**104.000**		
LEGGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)							
- ART. 1 COMMA 1292: GRANDI EVENTI: MONDIALI DI NUOTO ROMA E GIOCHI DEL MEDITERRANEO PESCARA - PROTEZIONE CIVILE							
(Set.24) IMPIANTISTICA SPORTIVA							
(6.2 - CAP. 7449/P)							
Legislazione vigente	cp	3.000	3.000	3.000	18.000	2022	3
	cs	3.000	3.000	3.000	18.000		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**18.000**		
	cs	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**18.000**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
LEGGE FINANZIARIA N. 244 Del 2007: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)							
- ART. 2 COMMA 113: SOSPENSIONE PAGAMENTI MARCHE E UMBRIA (REGOLAZIONE CONTABILE)							
(Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI							
(6.2 - CAP. 7443/P)							
Legislazione vigente	cp	22.600	22.600	22.600	108.800	2024	3
	cs	22.600	22.600	22.600	108.800		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**22.600**	**22.600**	**22.600**	**108.800**		
	cs	**22.600**	**22.600**	**22.600**	**108.800**		
- ART. 2 COMMA 115: SOSPENSIONE PAGAMENTI MARCHE E UMBRIA (REGOLAZIONE CONTABILE)							
(Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI							
(6.2 - CAP. 7444)							
Legislazione vigente	cp	5.000	5.000	5.000	5.000	2017	3
	cs	5.000	5.000	5.000	5.000		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**		
	cs	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
- ART. 2 COMMA 257: SISMA MOLISE E PUGLIA							
(Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI							
(6.2 - CAP. 7443/P)							
Legislazione vigente	cp	10.000	10.000	10.000	65.000	2022	3
	cs	10.000	10.000	10.000	65.000		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**65.000**		
	cs	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**65.000**		
- ART. 2 COMMA 263: GIOCHI DEL MEDITERRANEO PESCARA 2009.							
(Set.24) IMPIANTISTICA SPORTIVA							
(6.2 - CAP. 7449/P)							
Legislazione vigente	cp	700	700	700	4.200	2022	3
	cs	700	700	700	4.200		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**700**	**700**	**700**	**4.200**		
	cs	**700**	**700**	**700**	**4.200**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
- ART. 2 COMMA 271: CAMPIONATI NUOTO ROMA 2009							
(Set.24) IMPIANTISTICA SPORTIVA							
(6.2 - CAP. 7449/P)							
Legislazione vigente	cp	400	400	400	2.000	2021	3
	cs	400	400	400	2.000		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**400**	**400**	**400**	**2.000**		
	cs	**400**	**400**	**400**	**2.000**		
DECRETO LEGGE N. 39 Del 2009: INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DELLA REGIONE ABRUZZO							
- ART. 11 COMMA 1: FONDO RISCHIO SISMICO							
(Set.19) DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE							
(6.2 - CAP. 7459)							
Legislazione vigente	cp	195.600	145.100	44.000	-	2016	3
	cs	195.600	145.100	44.000	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**195.600**	**145.100**	**44.000**	**-**		
	cs	**195.600**	**145.100**	**44.000**	**-**		
TOTALE MISSIONE	**cp**	**391.741**	**341.241**	**240.141**	**666.171**		
	cs	**391.741**	**341.241**	**240.141**	**666.171**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale							
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI							
DECRETO LEGISLATIVO N. 102 Del 2004: INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA I), DELLA L. 7 MARZO 2003, N. 38.							
- ART. 15 COMMA 2 PUNTO 1: FONDO SOLIDARIETA' NAZIONALE INCENTIVI ASSICURATIVI							
(Set.21)INTERVENTI IN AGRICOLTURA							
(1.2 - CAP. 7439)							
Legislazione vigente	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	120.000	-	-	-	2014	
	cs	120.000	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**120.000**	**-**	**-**	**-**		
	cs	**120.000**	**-**	**-**	**-**		
TOTALE MISSIONE	**cp**	**120.000**	**-**	**-**	**-**		
	cs	**120.000**	**-**	**-**	**-**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Competitivita' e sviluppo delle imprese							
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale.							
SVILUPPO ECONOMICO							
LEGGE N. 808 Del 1985: INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L'ACCRESCIMENTO DI COMPETITIVITA' DELLE INDUSTRIE OPERANTI NEL SETTORE AERONAUTICO, ART. 3 PRIMO COMMA LETTERA A); DECRETO-LEGGE N.547 DEL 1994, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 644 DEL 1994, ART. 2 COMMA 6.							
- ART. 3 COMMA 1 PUNTO A: INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L'ACCRESCIMENTO DI COMPETITIVITA' DELLE INDUSTRIE OPERANTI NEL SETTORE AERONAUTICO							
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI							
(1.1 - CAP. 7421/P)							
Legislazione vigente	cp	50.000	50.000	50.000	590.000	2028	3
	cs	50.000	50.000	50.000	590.000		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**590.000**		
	cs	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**590.000**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
DECRETO LEGGE N. 321 Del 1996: DISPOSIZIONI URGENTI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE							
- ART. 5 COMMA 2 PUNTO A: SVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(1.1 - CAP. 7420/P)							
Legislazione vigente	cp	40.000	40.000	40.000	440.000	2027	3
	cs	40.000	40.000	40.000	440.000		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**440.000**		
	cs	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**440.000**		
- ART. 5 COMMA 2 PUNTO B: SVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(1.1 - CAP. 7420/P)							
Legislazione vigente	cp	40.000	40.000	40.000	480.000	2028	3
	cs	40.000	40.000	40.000	480.000		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**480.000**		
	cs	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**480.000**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
- ART. 5 COMMA 2 PUNTO C: SVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(1.1 - CAP. 7420/P)							
Legislazione vigente	cp	-	40.000	40.000	520.000	2029	3
	cs	-	40.000	40.000	520.000		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**-**	**40.000**	**40.000**	**520.000**		
	cs	**-**	**40.000**	**40.000**	**520.000**		
LEGGE FINANZIARIA N. 266 Del 2005: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005)							
- ART. 1 COMMA 95 PUNTO 3: CONTRIBUTO PER IL PROSEGUIMENTO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO PER L'ACQUISIZIONE DELLE UNITA' NAVALI FREMM							
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI							
(1.1 - CAP. 7485)							
Legislazione vigente	cp	636.000	643.000	371.000	1.338.000	2022	3
	cs	636.000	643.000	371.000	1.338.000		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	149.000	135.000	155.000	-439.000		
	cs	149.000	135.000	155.000	-439.000		
Legge di Stabilità	**cp**	**785.000**	**778.000**	**526.000**	**899.000**		
	cs	**785.000**	**778.000**	**526.000**	**899.000**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
LEGGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)							
- ART. 1 COMMA 883 PUNTO A: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA							
(Set.2)INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI							
(1.1 - CAP. 7421/P)							
Legislazione vigente	cp	40.000	40.000	40.000	200.000	2021	3
	cs	40.000	40.000	40.000	200.000		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	2.860	2.860	1.430	-7.150		
	cs	2.860	2.860	1.430	-7.150		
Legge di Stabilità	**cp**	**42.860**	**42.860**	**41.430**	**192.850**		
	cs	**42.860**	**42.860**	**41.430**	**192.850**		
- ART. 1 COMMA 883 PUNTO B: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA							
(Set.2)INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI							
(1.1 - CAP. 7421/P)							
Legislazione vigente	cp	40.000	40.000	40.000	240.000	2022	3
	cs	40.000	40.000	40.000	240.000		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	684	456	228	-1.368		
	cs	684	456	228	-1.368		
Legge di Stabilità	**cp**	**40.684**	**40.456**	**40.228**	**238.632**		
	cs	**40.684**	**40.456**	**40.228**	**238.632**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
- ART. 1 COMMA 883 PUNTO C: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA							
(Set.2)INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI							
(1.1 - CAP. 7421/P)							
Legislazione vigente	cp	40.000	40.000	40.000	280.000	2023	3
	cs	40.000	40.000	40.000	280.000		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	3.912	1.956	978	-6.846		
	cs	3.912	1.956	978	-6.846		
Legge di Stabilità	**cp**	**43.912**	**41.956**	**40.978**	**273.154**		
	cs	**43.912**	**41.956**	**40.978**	**273.154**		
- ART. 1 COMMA 884 PUNTO A: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA							
(Set.2)INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI							
(1.1 - CAP. 7421/P)							
Legislazione vigente	cp	876	876	876	4.380	2021	3
	cs	876	876	876	4.380		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**876**	**876**	**876**	**4.380**		
	cs	**876**	**876**	**876**	**4.380**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
- ART. 1 COMMA 884 PUNTO B: PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA							
(Set.2)INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI							
(1.1 - CAP. 7421/P)							
Legislazione vigente	cp	11.233	11.233	11.233	67.396	2022	3
	cs	11.233	11.233	11.233	67.396		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**11.233**	**11.233**	**11.233**	**67.396**		
	cs	**11.233**	**11.233**	**11.233**	**67.396**		
LEGGE FINANZIARIA N. 244 Del 2007: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)							
- ART. 2 COMMA 179 PUNTO A: PROGRAMMI EUROPEI AEREONAUTICI							
(Set.2)INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI							
(1.1 - CAP. 7421/P)							
Legislazione vigente	cp	20.000	20.000	20.000	120.000	2022	3
	cs	20.000	20.000	20.000	120.000		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**120.000**		
	cs	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**120.000**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
- ART. 2 COMMA 179 PUNTO B: PROGRAMMI EUROPEI AEREONAUTICI							
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI							
(1.1 - CAP. 7421/P)							
Legislazione vigente	cp	25.000	25.000	25.000	175.000	2023	3
	cs	25.000	25.000	25.000	175.000		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**175.000**		
	cs	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**175.000**		
- ART. 2 COMMA 179 PUNTO C: PROGRAMMI EUROPEI AEREONAUTICI							
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI							
(1.1 - CAP. 7421/P)							
Legislazione vigente	cp	25.000	25.000	25.000	200.000	2024	3
	cs	25.000	25.000	25.000	200.000		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**200.000**		
	cs	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**200.000**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
- ART. 2 COMMA 180: INTERVENTI SETTORE AEREONAUTICO							
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI							
(1.1 - CAP. 7421/P)							
Legislazione vigente	cp	1.004.000	1.025.000	857.000	2.789.000	2021	3
	cs	1.004.000	1.025.000	857.000	2.789.000		
Riduzione	cp	-	-100.000	-100.000	-	2016	
	cs	-	-100.000	-100.000	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**1.004.000**	**925.000**	**757.000**	**2.789.000**		
	cs	**1.004.000**	**925.000**	**757.000**	**2.789.000**		
LEGGE DI STABILITA' N. 220 Del 2010: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITÀ 2011)							
- ART. 1 COMMA 57: INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA RICERCA AEROSPAZIALE ED ELETTRONICA							
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI							
(1.1 - CAP. 7421/P)							
Legislazione vigente	cp	32.361	32.361	32.361	205.835	2023	3
	cs	32.361	32.361	32.361	205.835		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	11.319	6.280	3.140	-20.739		
	cs	11.319	6.280	3.140	-20.739		
Legge di Stabilità	**cp**	**43.680**	**38.641**	**35.501**	**185.096**		
	cs	**43.680**	**38.641**	**35.501**	**185.096**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
DECRETO LEGGE N. 215 Del 2011: PROROGA DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA, INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO AI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER IL CONSOLIDAMENTO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE, NONCHE' DISPOSIZIONI URGENTI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA							
- ART. 5 COMMA 4: FINANZIAMENTO DELLO SVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO							
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI							
(1.1 - CAP. 7420/P)							
Legislazione vigente	cp	25.000	25.000	25.000	250.000	2018	3
	cs	25.000	25.000	25.000	250.000		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**250.000**		
	cs	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**250.000**		
DECRETO LEGGE N. 83 Del 2012: MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE							
- ART. 17/undecies COMMA 1: FONDO PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI							
(Set.2) INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI							
(1.1 - CAP. 7322)							
Legislazione vigente	cp	34.444	44.744	-	-	2015	
	cs	34.444	44.744	-	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**34.444**	**44.744**	**-**	**-**		
	cs	**34.444**	**44.744**	**-**	**-**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione							
SVILUPPO ECONOMICO							
DECRETO LEGGE N. 201 Del 2011: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA, L'EQUITA' ED IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI.							
- ART. 3 COMMA 4: DOTAZIONE/INCREMENTO FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE							
(Set.2)INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI							
(1.3 - CAP. 7342)							
Legislazione vigente	cp	388.959	-	-	-	2014	
	cs	388.959	-	-	-		
Riduzione	cp	-200.000	-200.000	-200.000	-		
	cs	-200.000	-200.000	-200.000	-		
Rifinanziamento	cp	280.000	750.000	750.000	-	2016	
	cs	280.000	750.000	750.000	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**468.959**	**550.000**	**550.000**	**-**		
	cs	**468.959**	**550.000**	**550.000**	**-**		
DECRETO LEGGE N. 69 Del 2013: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA							
- ART. 2 COMMA 1: CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO PER L'ACQUISTO DI MACCHINARI IMPIANTI E ATTREZZATURE AD USO PRODUTTIVO A FAVORE DELLE PMI							
(Set.27)INTERVENTI DIVERSI							
(1.3 - CAP. 7489)							
Legislazione vigente	cp	7.500	21.000	35.000	128.000	2021	3
	cs	7.500	21.000	35.000	128.000		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-	2021	
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**7.500**	**21.000**	**35.000**	**128.000**		
	cs	**7.500**	**21.000**	**35.000**	**128.000**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno							
ECONOMIA E FINANZE							
LEGGE FINANZIARIA N. 244 Del 2007: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)							
- ART. 2 COMMA 373: CANCELLAZIONE DEBITO PAESI POVERI							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(8.2 - CAP. 7182)							
Legislazione vigente	cp	50.000	50.000	50.000	1.650.000	2049	3
	cs	50.000	50.000	50.000	1.650.000		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**1.650.000**		
	cs	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**1.650.000**		
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'							
ECONOMIA E FINANZE							
LEGGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)							
- ART. 1 COMMA 272: CREDITO D'IMPOSTA PER NUOVI INVESTIMENTI NELLE AREE SVANTAGGIATE							
(Set.4) INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE							
(8.3 - CAP. 7809)							
Legislazione vigente	cp	658.706	-	-	-	2014	3
	cs	658.706	-	-	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**658.706**	**-**	**-**	**-**		
	cs	**658.706**	**-**	**-**	**-**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
DECRETO LEGGE N. 95 Del 2012: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA CON INVARIANZA DEI SERVIZI AI CITTADINI							
- ART. 3/bis COMMA 6: CREDITO IMPOSTA SISMA EMILIA							
(Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI							
(8.3 - CAP. 7810)							
Legislazione vigente	cp	450.000	431.200	431.200	3.880.800	2025	
	cs	450.000	431.200	431.200	3.880.800		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**450.000**	**431.200**	**431.200**	**3.880.800**		
	cs	**450.000**	**431.200**	**431.200**	**3.880.800**		
TOTALE MISSIONE	**cp**	**3.866.854**	**3.240.966**	**2.784.446**	**13.083.308**		
	cs	**3.866.854**	**3.240.966**	**2.784.446**	**13.083.308**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Diritto alla mobilita'							
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale							
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							
DECRETO LEGGE N. 83 Del 2012: MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE							
- ART. 17/septies COMMA 8: FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL PIANO NAZIONALE INFRASTRUTTURALE PER LA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(2.1 - CAP. 7119)							
Legislazione vigente	cp	14.810	14.915	-	-	2015	
	cs	14.810	14.915	-	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**14.810**	**14.915**	**-**	**-**		
	cs	**14.810**	**14.915**	**-**	**-**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Autotrasporto ed intermodalita'							
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							
LEGGE FINANZIARIA N. 244 Del 2007: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)							
- ART. 2 COMMA 244: COMPLETAMENTO RETE IMMATERIALE INTERPORTI							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(2.4 - CAP. 7305)							
Legislazione vigente	cp		987	-	-	-	2014	
	cs		987	-	-	-		
Riduzione	cp	-		-	-	-		
	cs	-		-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-		-	-	-		
	cs	-		-	-	-		
Rimodulazione	cp	-		-	-	-		
	cs	-		-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**		**987**	**-**	**-**	**-**		
	cs		**987**	**-**	**-**	**-**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale							
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							
DECRETO LEGGE N. 98 Del 2011: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA							
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 8: REALIZZAZIONE METROPOLITANA LEGGERA AUTOMATICA METROBUS DI BRESCIA. 1° LOTTO FUNZIONALE PREALPINO - S. EUFEMIA. ULTERIORI OPERE DI COMPLETAMENTO 1^ E 2^ TRANCHE							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(2.7 - CAP. 7422)							
Legislazione vigente	cp	10.000	5.800	30.800	-	2016	
	cs	10.000	5.800	30.800	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**10.000**	**5.800**	**30.800**	**-**		
	cs	**10.000**	**5.800**	**30.800**	**-**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Sostegno allo sviluppo del trasporto							
ECONOMIA E FINANZE							
LEGGE FINANZIARIA N. 266 Del 2005: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005)							
- ART. 1 COMMA 86: CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI ALLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A.							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(9.1 - CAP. 7122)							
Legislazione vigente	cp	1.675.887	-	-	-	2014	3
	cs	1.675.887	-	-	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	100.000	300.000	100.000	300.000	2019	
	cs	100.000	300.000	100.000	300.000		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**1.775.887**	**300.000**	**100.000**	**300.000**		
	cs	**1.775.887**	**300.000**	**100.000**	**300.000**		
LEGGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)							
- ART. 1 COMMA 964: ALTA VELOCITA'							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(9.1 - CAP. 7124/P)							
Legislazione vigente	cp	400.000	400.000	400.000	2.000.000	2021	3
	cs	400.000	400.000	400.000	2.000.000		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**2.000.000**		
	cs	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**2.000.000**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
- ART. 1 COMMA 975: ALTA VELOCITA'							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(9.1 - CAP. 7124/P)							
Legislazione vigente	cp	100.000	100.000	100.000	400.000	2020	3
	cs	100.000	100.000	100.000	400.000		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**400.000**		
	cs	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**400.000**		
- ART. 1 COMMA 975 PUNTO 1: ALTA VELOCITA'							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(9.1 - CAP. 7124/P)							
Legislazione vigente	cp	100.000	100.000	100.000	500.000	2021	3
	cs	100.000	100.000	100.000	500.000		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**500.000**		
	cs	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**500.000**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
DECRETO LEGGE N. 98 Del 2011: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA							
- ART. 32 COMMA 1: FONDO PER LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E STRADALI							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(9.1 - CAP. 7372)							
Legislazione vigente	cp	103.067	183.375	120.000	-	2016	
	cs	103.067	183.375	120.000	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	50.000	-	-	-		
	cs	50.000	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**153.067**	**183.375**	**120.000**	**-**		
	cs	**153.067**	**183.375**	**120.000**	**-**		
LEGGE DI STABILITA' N. 228 Del 2012: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2012)							
- ART. 1 COMMA 176: CONTRATTI PROGRAMMA RFI							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(9.1 - CAP. 7122/P)							
Legislazione vigente	cp	50.000	49.932	-	-	2015	
	cs	50.000	49.932	-	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**50.000**	**49.932**	**-**	**-**		
	cs	**50.000**	**49.932**	**-**	**-**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
DECRETO LEGGE N. 43 Del 2013: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'AREA INDUSTRIALE DI PIOMBINO, DI CONTRASTO AD EMERGENZE AMBIENTALI, IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DEL MAGGIO 2012 E PER ACCELERARE LA RICOSTRUZIONE IN ABRUZZO E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER EXPO 2015.							
- ART. 7/ter COMMA 2: INFRASTRUTTURE FS							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(9.1 - CAP. 7122/P)							
Legislazione vigente	cp	-	20.000	120.000	960.000	2024	
	cs	-	20.000	120.000	960.000		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**-**	**20.000**	**120.000**	**960.000**		
	cs	**-**	**20.000**	**120.000**	**960.000**		
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne							
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							
DECRETO LEGGE N. 98 Del 2011: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA							
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 9: HUB PORTUALE DI RAVENNA							
(Set.1) INFRASTRUTTURE PORTUALI E DELLE CAPITANERIE DI PORTO							
(2.6 - CAP. 7268)							
Legislazione vigente	cp	-	-	48.940	-	2016	
	cs	-	-	48.940	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**-**	**-**	**48.940**	**-**		
	cs	**-**	**-**	**48.940**	**-**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
LEGGE DI STABILITA' N. 228 Del 2012: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2012)							
- ART. 1 COMMA 186: REALIZZAZIONE PIATTAFORMA D'ALTURA DAVANTI AL PORTO DI VENEZIA							
(Set.1) INFRASTRUTTURE PORTUALI E DELLE CAPITANERIE DI PORTO							
(2.6 - CAP. 7270)							
Legislazione vigente	cp	-	94.872	-	-	2015	
	cs	-	94.872	-	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**-**	**94.872**	**-**	**-**		
	cs	**-**	**94.872**	**-**	**-**		
DECRETO LEGGE N. 43 Del 2013: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'AREA INDUSTRIALE DI PIOMBINO, DI CONTRASTO AD EMERGENZE AMBIENTALI, IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DEL MAGGIO 2012 E PER ACCELERARE LA RICOSTRUZIONE IN ABRUZZO E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER EXPO 2015.							
- ART. 5/quater COMMA 1: INTERVENTI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ED AL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA'AREA DEL MOLO COLPITA DAL SINISTRO DEL 7 MAGGIO 2013							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(2.6 - CAP. 7256)							
Legislazione vigente	cp	500	-	-	-	2014	
	cs	500	-	-	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**500**	**-**	**-**	**-**		
	cs	**500**	**-**	**-**	**-**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
TOTALE MISSIONE	**cp**	**2.605.251**	**1.268.894**	**1.019.740**	**4.160.000**		
	cs	**2.605.251**	**1.268.894**	**1.019.740**	**4.160.000**		
Infrastrutture pubbliche e logistica							
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici							
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							
LEGGE N. 398 Del 1998: DISPOSIZIONI FINANZIARIE A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE- EAAP (ART. 1).							
- ART. 1 COMMA 1: ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE							
(Set.27)INTERVENTI DIVERSI							
(1.5 - CAP. 7156)							
Legislazione vigente	cp	15.494	15.494	15.494	30.988	2018	
	cs	15.494	15.494	15.494	30.988		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**15.494**	**15.494**	**15.494**	**30.988**		
	cs	**15.494**	**15.494**	**15.494**	**30.988**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Opere pubbliche e infrastrutture							
ECONOMIA E FINANZE							
LEGGE N. 448 Del 1998: MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.							
- ART. 50 COMMA 1 PUNTO C: EDILIZIA SANITARIA PUBBLICA							
(Set.17)EDILIZIA: PENITENZIARIA, GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO, SCOLASTICA							
(10.1 - CAP. 7464)							
Legislazione vigente	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	100.000	500.000	-	2016	
	cs	-	100.000	500.000	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**-**	**100.000**	**500.000**	**-**		
	cs	**-**	**100.000**	**500.000**	**-**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'							
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							
LEGGE FINANZIARIA N. 266 Del 2005: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005)							
- ART. 1 COMMA 78: RIFINANZIAMENTO LEGGE 166 DEL 2002, INTERVENTI INFRASTRUTTURE							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(1.7 - CAP. 7060/P)							
Legislazione vigente	cp	136.107	136.107	136.107	680.535	2021	3
	cs	136.107	136.107	136.107	680.535		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**136.107**	**136.107**	**136.107**	**680.535**		
	cs	**136.107**	**136.107**	**136.107**	**680.535**		
LEGGE FINANZIARIA N. 296 Del 2006: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)							
- ART. 1 COMMA 977 PUNTO A: REALIZZAZIONE DI OPERE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(1.7 - CAP. 7060/P)							
Legislazione vigente	cp	88.750	88.750	88.750	443.750	2021	3
	cs	88.750	88.750	88.750	443.750		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**88.750**	**88.750**	**88.750**	**443.750**		
	cs	**88.750**	**88.750**	**88.750**	**443.750**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
- ART. 1 COMMA 977 PUNTO B: FONDO OPERE STRATEGICHE							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(1.7 - CAP. 7060/P)							
Legislazione vigente	cp	94.151	94.151	94.151	564.906	2022	3
	cs	94.151	94.151	94.151	564.906		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**94.151**	**94.151**	**94.151**	**564.906**		
	cs	**94.151**	**94.151**	**94.151**	**564.906**		
- ART. 1 COMMA 977 PUNTO C: FONDO OPERE STRATEGICHE							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(1.7 - CAP. 7060/P)							
Legislazione vigente	cp	90.450	90.450	90.450	633.150	2023	3
	cs	90.450	90.450	90.450	633.150		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**90.450**	**90.450**	**90.450**	**633.150**		
	cs	**90.450**	**90.450**	**90.450**	**633.150**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
LEGGE FINANZIARIA N. 244 Del 2007: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007)							
- ART. 2 COMMA 257 PUNTO A: LEGGE OBIETTIVO							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(1.7 - CAP. 7060/P)							
Legislazione vigente	cp	90.772	90.772	90.772	544.632	2022	3
	cs	90.772	90.772	90.772	544.632		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**90.772**	**90.772**	**90.772**	**544.632**		
	cs	**90.772**	**90.772**	**90.772**	**544.632**		
- ART. 2 COMMA 257 PUNTO B: LEGGE OBIETTIVO							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(1.7 - CAP. 7060/P)							
Legislazione vigente	cp	91.612	91.612	91.612	641.284	2023	3
	cs	91.612	91.612	91.612	641.284		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**91.612**	**91.612**	**91.612**	**641.284**		
	cs	**91.612**	**91.612**	**91.612**	**641.284**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
- ART. 2 COMMA 257 PUNTO C: LEGGE OBIETTIVO							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(1.7 - CAP. 7060/P)							
Legislazione vigente	cp	90.517	90.517	90.517	724.136	2024	3
	cs	90.517	90.517	90.517	724.136		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**90.517**	**90.517**	**90.517**	**724.136**		
	cs	**90.517**	**90.517**	**90.517**	**724.136**		
- ART. 2 COMMA 291 PUNTO A: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA							
(Set.19) DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE							
(1.7 - CAP. 7188/P)							
Legislazione vigente	cp	1.212	1.212	1.212	7.272	2022	3
	cs	1.212	1.212	1.212	7.272		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**1.212**	**1.212**	**1.212**	**7.272**		
	cs	**1.212**	**1.212**	**1.212**	**7.272**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
- ART. 2 COMMA 291 PUNTO B: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA							
(Set.19)DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE							
(1.7 - CAP. 7188/P)							
Legislazione vigente	cp	225	225	225	1.350	2022	3
	cs	225	225	225	1.350		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**225**	**225**	**225**	**1.350**		
	cs	**225**	**225**	**225**	**1.350**		
- ART. 2 COMMA 291 PUNTO C: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA							
(Set.19)DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE							
(1.7 - CAP. 7188/P)							
Legislazione vigente	cp	64	64	64	384	2022	3
	cs	64	64	64	384		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**64**	**64**	**64**	**384**		
	cs	**64**	**64**	**64**	**384**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
- ART. 2 COMMA 291: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA							
(Set.19)DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE							
(1.7 - CAP. 7187)							
Legislazione vigente	cp	1.000	1.000	1.000	6.000	2022	3
	cs	1.000	1.000	1.000	6.000		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**6.000**		
	cs	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**6.000**		
DECRETO LEGGE N. 112 Del 2008: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 133 DEL 2008, DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITA', LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA E LA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA							
- ART. 14 COMMA 1: SPESE PER OPERE E ATTIVITA' DELL'EXPO MILANO 2015							
(Set.17)EDILIZIA: PENITENZIARIA, GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO, SCOLASTICA							
(1.7 - CAP. 7695)							
Legislazione vigente	cp	449.378	119.689	-	-	2015	3
	cs	449.378	119.689	-	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**449.378**	**119.689**	**-**	**-**		
	cs	**449.378**	**119.689**	**-**	**-**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
DECRETO LEGGE N. 185 Del 2008: MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO A FAMIGLIE, LAVORO, OCCUPAZIONE E IMPRESA E PER RIDISEGNARE IN FUNZIONE ANTI-CRISI IL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE							
- ART. 21 COMMA 1 PUNTO A: OPERE STRATEGICHE							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(1.7 - CAP. 7060/P)							
Legislazione vigente	cp	58.200	58.200	58.200	407.400	2023	3
	cs	58.200	58.200	58.200	407.400		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**58.200**	**58.200**	**58.200**	**407.400**		
	cs	**58.200**	**58.200**	**58.200**	**407.400**		
- ART. 21 COMMA 1 PUNTO B: OPERE STRATEGICHE							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(1.7 - CAP. 7060/P)							
Legislazione vigente	cp	145.500	145.500	145.500	1.164.000	2024	3
	cs	145.500	145.500	145.500	1.164.000		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**145.500**	**145.500**	**145.500**	**1.164.000**		
	cs	**145.500**	**145.500**	**145.500**	**1.164.000**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
DECRETO LEGGE N. 98 Del 2011: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA							
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 2: ASSEGNAZIONE DI RISORSE ALLE PICCOLE E MEDIE OPERE NEL MEZZOGIORNO							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(1.7 - CAP. 7174)							
Legislazione vigente	cp	29.562	23.167	-	-	2015	
	cs	29.562	23.167	-	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**29.562**	**23.167**	**-**	**-**		
	cs	**29.562**	**23.167**	**-**	**-**		
- ART. 32 COMMA 6: FONDO PER LA RIPARTIZIONE DELLE QUOTE ANNUALI DI LIMITI DI IMPEGNO E DI CONTRIBUTI PLURIENNALI REVOCATI							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(1.7 - CAP. 7685)							
Legislazione vigente	cp	18.025	18.025	18.025	102.819	2024	
	cs	18.025	18.025	18.025	102.819		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**18.025**	**18.025**	**18.025**	**102.819**		
	cs	**18.025**	**18.025**	**18.025**	**102.819**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
LEGGE DI STABILITA' N. 228 Del 2012: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2012)							
- ART. 1 COMMA 184: PROSECUZIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA MOSE							
(Set.27)INTERVENTI DIVERSI							
(1.7 - CAP. 7200)							
Legislazione vigente	cp	298.677	291.864	386.736	-	2016	
	cs	298.677	291.864	386.736	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**298.677**	**291.864**	**386.736**	**-**		
	cs	**298.677**	**291.864**	**386.736**	**-**		
DECRETO LEGGE N. 69 Del 2013: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA							
- ART. 18 COMMA 9: SOMME DA ASSEGNARE PER IL PROGRAMMA 6.000 CAMPANILI							
(Set.27)INTERVENTI DIVERSI							
(1.7 - CAP. 7543)							
Legislazione vigente	cp	100.000	-	-	-	2014	
	cs	100.000	-	-	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	50.000	-	-	-	2014	
	cs	50.000	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**150.000**	**-**	**-**	**-**		
	cs	**150.000**	**-**	**-**	**-**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali							
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							
LEGGE N. 662 Del 1996: MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA							
- ART. 2 COMMA 86: COMPLETAMENTO DEL RADDOPPIO DELL'AUTOSTRADA A6 TORINO-SAVONA.							
(Set.16) INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE							
(1.2 - CAP. 7483)							
Legislazione vigente	cp	10.330	10.330	10.330	-	2016	3
	cs	10.330	10.330	10.330	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**10.330**	**10.330**	**10.330**	**-**		
	cs	**10.330**	**10.330**	**10.330**	**-**		
- ART. 2 COMMA 87: AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI VALICO FIRENZE-BOLOGNA.							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(1.2 - CAP. 7484)							
Legislazione vigente	cp	10.330	10.330	10.330	-	2016	
	cs	10.330	10.330	10.330	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**10.330**	**10.330**	**10.330**	**-**		
	cs	**10.330**	**10.330**	**10.330**	**-**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
DECRETO LEGGE N. 67 Del 1997: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 135 DEL 1997: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE.							
- ART. 19/bis COMMA 1 PUNTO 1: REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO TRATTE AUTOSTRADALI							
(Set.16) INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE							
(1.2 - CAP. 7485)							
Legislazione vigente	cp	51.646	51.646	51.646	51.646	2017	3
	cs	51.646	51.646	51.646	51.646		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**51.646**	**51.646**	**51.646**	**51.646**		
	cs	**51.646**	**51.646**	**51.646**	**51.646**		
LEGGE FINANZIARIA N. 311 Del 2004: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005).							
- ART. 1 COMMA 452: INTERVENTI STRUTTURALI VIABILITA' ITALIA - FRANCIA							
(Set.16) INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE							
(1.2 - CAP. 7481)							
Legislazione vigente	cp	5.000	5.000	5.000	-	2016	3
	cs	5.000	5.000	5.000	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**-**		
	cs	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**-**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
DECRETO LEGGE N. 98 Del 2011: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA							
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 1: FONDO PER LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E STRADALI E RELATIVO AD OPERE DI INTERESSE STRATEGICO							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(1.2 - CAP. 7514)							
Legislazione vigente	cp	154.103	13.448	69.125	-	2016	
	cs	154.103	13.448	69.125	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-8.000	-	8.000	-		
	cs	-8.000	-	8.000	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**146.103**	**13.448**	**77.125**	**-**		
	cs	**146.103**	**13.448**	**77.125**	**-**		
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 11: MEGALOTTO 2 DELLA STRADA STATALE N. 106 IONICA							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(1.2 - CAP. 7155)							
Legislazione vigente	cp	-	3.000	23.000	-	2016	
	cs	-	3.000	23.000	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**-**	**3.000**	**23.000**	**-**		
	cs	**-**	**3.000**	**23.000**	**-**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 12: OPERE E MISURE COMPENSATIVE DELL'IMPATTO TERRITORIALE E SOCIALE CORRELATE ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PILOTA NEI TERITORI INTERESSATI DAL NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO-LIONE							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(1.2 - CAP. 7532/P)							
Legislazione vigente	cp	-	-	8.000	-	2016	
	cs	-	-	8.000	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	8.000	-	-8.000	-	2014	
	cs	8.000	-	-8.000	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**8.000**	**-**	**-**	**-**		
	cs	**8.000**	**-**	**-**	**-**		
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 3: RFI - AV/AC MILANO-VERONA: TRATTA TREVIGLIO BRESCIA - SECONDO LOTTO							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(1.2 - CAP. 7515)							
Legislazione vigente	cp	181.316	175.309	175.215	-	2016	
	cs	181.316	175.309	175.215	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	9.000	10.000	10.000	-		
	cs	9.000	10.000	10.000	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**190.316**	**185.309**	**185.215**	**-**		
	cs	**190.316**	**185.309**	**185.215**	**-**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 4: ASSEGNAZIONE DI RISORSE A FAVORE DI RFI PER LA LINEA AV/AC MILANO GENOVA: TERZO VALICO DEI GIOVI - II LOTTO							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(1.2 - CAP. 7518)							
Legislazione vigente	cp	8.083	397	38.289	-	2016	
	cs	8.083	397	38.289	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**8.083**	**397**	**38.289**	**-**		
	cs	**8.083**	**397**	**38.289**	**-**		
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 5: ACCESSIBILITA' ALLA VALTELLLINA: SS 38 I° LOTTO - VARIANTE DI MORBEGNO II° STRALCIO DALLO SVINCOLO DI CORSIO ALLO SVINCOLO DEL TARTANO							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(1.2 - CAP. 7519)							
Legislazione vigente	cp	19.708	3.927	4.774	-	2016	
	cs	19.708	3.927	4.774	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**19.708**	**3.927**	**4.774**	**-**		
	cs	**19.708**	**3.927**	**4.774**	**-**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 6: NODO DI TORINO E ACCESSIBILITA' FERROVIARIA: OPERE DI PRIMA FASE - STAZIONE DI REBAUDENGO							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(1.2 - CAP. 7520)							
Legislazione vigente	cp	2.956	11.433	-	-	2015	
	cs	2.956	11.433	-	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**2.956**	**11.433**	**-**	**-**		
	cs	**2.956**	**11.433**	**-**	**-**		
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 7: REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO ASSE STRADALE LIONI-GOTTAMINARDA, TRATTO SVINCOLO DI FRIGENTO-SVINCOLO DI SAN TEODORO							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(1.2 - CAP. 7529)							
Legislazione vigente	cp	14.781	23.819	9.548	-	2016	
	cs	14.781	23.819	9.548	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**14.781**	**23.819**	**9.548**	**-**		
	cs	**14.781**	**23.819**	**9.548**	**-**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
LEGGE DI STABILITA' N. 228 Del 2012: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2012)							
- ART. 1 COMMA 181: MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(1.2 - CAP. 7380)							
Legislazione vigente	cp	14.950	14.980	-	-	2015	
	cs	14.950	14.980	-	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**14.950**	**14.980**	**-**	**-**		
	cs	**14.950**	**14.980**	**-**	**-**		
- ART. 1 COMMA 208: NUOVA LINEA FERROVIARIA TORINO-LIONE							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(1.2 - CAP. 7532/P)							
Legislazione vigente	cp	35	392.713	540	1.724.020	2029	
	cs	35	392.713	540	1.724.020		
Riduzione	cp	-	-150.000	-	-		
	cs	-	-150.000	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	140.000	400.000	2019	
	cs	-	-	140.000	400.000		
Rimodulazione	cp	49.000	-	-	-49.000		
	cs	49.000	-	-	-49.000		
Legge di Stabilità	**cp**	**49.035**	**242.713**	**140.540**	**2.075.020**		
	cs	**49.035**	**242.713**	**140.540**	**2.075.020**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
- ART. 1 COMMA 212: SOMME DA ASSEGNARE ALLA REGIONE PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ASSE AUTOSTRADALE "PEDEMONTANA PIEMONTESE"							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(1.2 - CAP. 7504)							
Legislazione vigente	cp	-	79.892	-	-	2015	
	cs	-	79.892	-	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**-**	**79.892**	**-**	**-**		
	cs	**-**	**79.892**	**-**	**-**		
DECRETO LEGGE N. 69 Del 2013: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA							
- ART. 18 COMMA 1: CONTINUITA' DEI CANTIERI E PERFEZIONAMENTO DEGLI ATTI CONTRATTUALI FINALIZZATI ALL'AVVIO DEI LAVORI							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(1.2 - CAP. 7536)							
Legislazione vigente	cp	-	70.000	85.500	-	2016	
	cs	-	70.000	85.500	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**-**	**70.000**	**85.500**	**-**		
	cs	**-**	**70.000**	**85.500**	**-**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
- ART. 18 COMMA 2 PUNTO 1: REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE ESTERNA EST DI MILANO							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(1.2 - CAP. 7537)							
Legislazione vigente	cp	70.000	120.000	70.000	-	2016	
	cs	70.000	120.000	70.000	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**70.000**	**120.000**	**70.000**	**-**		
	cs	**70.000**	**120.000**	**70.000**	**-**		
- ART. 18 COMMA 2 PUNTO 2: SOMME DA ASSEGNARE ALLA REGIONE VENETO PER LA PEDEMONTANA VENETA							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(1.2 - CAP. 7147)							
Legislazione vigente	cp	20.500	130.000	219.500	-	2016	
	cs	20.500	130.000	219.500	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**20.500**	**130.000**	**219.500**	**-**		
	cs	**20.500**	**130.000**	**219.500**	**-**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
- ART. 18 COMMA 2 PUNTO 3: PROGRAMMA PONTI E GALLERIE STRADALI							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(1.2 - CAP. 7538)							
Legislazione vigente	cp	156.000	131.000	-	-	2015	
	cs	156.000	131.000	-	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	150.000	100.000	100.000	-	2016	
	cs	150.000	100.000	100.000	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**306.000**	**231.000**	**100.000**	**-**		
	cs	**306.000**	**231.000**	**100.000**	**-**		
- ART. 18 COMMA 2 PUNTO 5: SOMME DA ASSEGNARE A RFI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RETE FERROVIARIA							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(1.2 - CAP. 7540)							
Legislazione vigente	cp	50.000	201.000	70.000	-	2016	
	cs	50.000	201.000	70.000	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	100.000	100.000	-	-		
	cs	100.000	100.000	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**150.000**	**301.000**	**70.000**	**-**		
	cs	**150.000**	**301.000**	**70.000**	**-**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
- ART. 18 COMMA 2 PUNTO 6: SOMME DA ASSEGNARE ALL'ANAS PER L'ASSE DI COLLEGAMENTO TRA LA SS 640 E LA A 19 AGRIGENTO-CALTANISSETTA							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(1.2 - CAP. 7541)							
Legislazione vigente	cp	-	-	90.000	-	2016	
	cs	-	-	90.000	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**-**	**-**	**90.000**	**-**		
	cs	**-**	**-**	**90.000**	**-**		
- ART. 18 COMMA 5: SOMME DA ASSEGNARE ALLA STRADA DEI PARCHI SPA							
(Set.11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI							
(1.2 - CAP. 7542)							
Legislazione vigente	cp	8.500	-	-	-	2014	
	cs	8.500	-	-	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**8.500**	**-**	**-**	**-**		
	cs	**8.500**	**-**	**-**	**-**		
TOTALE MISSIONE	**cp**	**2.935.934**	**2.965.023**	**2.999.612**	**8.079.272**		
	cs	**2.935.934**	**2.965.023**	**2.999.612**	**8.079.272**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Ricerca e innovazione							
Ricerca scientifica e tecnologica di base							
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA							
DECRETO LEGGE N. 5 Del 2012: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E DI SVILUPPO							
- ART. 31/bis COMMA 5: FINANZIAMENTO SCUOLA GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE (GSSI)							
(Set.13) INTERVENTI NEL SETTORE DELLA RICERCA							
(3.3 - CAP. 7235)							
Legislazione vigente	cp	12.000	12.000	-	-	2015	
	cs	12.000	12.000	-	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**12.000**	**12.000**	**-**	**-**		
	cs	**12.000**	**12.000**	**-**	**-**		
TOTALE MISSIONE	**cp**	**12.000**	**12.000**	**-**	**-**		
	cs	**12.000**	**12.000**	**-**	**-**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'							
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI							
LEGGE N. 10 Del 2013: NORME PER LO SVILUPPO DEGLI SPAZI VERDI URBANI							
- ART. 7 COMMA 2: NORME PER LO SVILUPPO DEGLI SPAZI VERDI							
(Set.25)SISTEMAZIONE AREE URBANE							
(2.1 - CAP. 7963)							
Legislazione vigente	cp	1.000	-	-	-	2014	
	cs	1.000	-	-	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**1.000**	**-**	**-**	**-**		
	cs	**1.000**	**-**	**-**	**-**		
TOTALE MISSIONE	**cp**	**1.000**	-	-	**-**		
	cs	**1.000**	-	-	**-**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Casa e assetto urbanistico							
Edilizia abitativa e politiche territoriali							
ECONOMIA E FINANZE							
DECRETO LEGGE N. 39 Del 2009: INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DELLA REGIONE ABRUZZO							
- ART. 3 COMMA 1: SISMA ABRUZZO							
(Set.3)INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI							
(14.1 - CAP. 7817)							
Legislazione vigente	cp	292.164	227.775	175.343	1.463.664	2032	3
	cs	292.164	227.775	175.343	1.463.664		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**292.164**	**227.775**	**175.343**	**1.463.664**		
	cs	**292.164**	**227.775**	**175.343**	**1.463.664**		
TOTALE MISSIONE	**cp**	**292.164**	**227.775**	**175.343**	**1.463.664**		
	cs	**292.164**	**227.775**	**175.343**	**1.463.664**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici							
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo							
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO							
DECRETO LEGGE N. 98 Del 2011: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA							
- ART. 32 COMMA 1 PUNTO 10: CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DEL NUOVO AUDITORIUM-TEATRO DELL'OPERA DI FIRENZE							
(Set.27)INTERVENTI DIVERSI							
(1.2 - CAP. 8742)							
Legislazione vigente	cp	5.000	-	-	-	2014	
	cs	5.000	-	-	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**5.000**	**-**	**-**	**-**		
	cs	**5.000**	**-**	**-**	**-**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio							
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO							
DECRETO LEGGE N. 91 Del 2013: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA, LA VALORIZZAZIONE E IL RILANCIO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO.							
- ART. 5 COMMA 1: RALIZZAZIONE PROGETTO NUOVI UFFIZI							
(Set.27)INTERVENTI DIVERSI							
(1.12 - CAP. 7482)							
Legislazione vigente	cp	7.000	-	-	-	2014	
	cs	7.000	-	-	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**7.000**	**-**	**-**	**-**		
	cs	**7.000**	**-**	**-**	**-**		
- ART. 5 COMMA 2: REALIZZAZIZONE SEDE MUSEO NAZIONALE DELL'EBRAISMO E DELLA SHOAH							
(Set.27)INTERVENTI DIVERSI							
(1.12 - CAP. 7483)							
Legislazione vigente	cp	3.000	-	-	-	2014	
	cs	3.000	-	-	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**3.000**	**-**	**-**	**-**		
	cs	**3.000**	**-**	**-**	**-**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Valorizzazione del patrimonio culturale							
BENI E ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO							
DECRETO LEGGE N. 91 Del 2013: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA, LA VALORIZZAZIONE E IL RILANCIO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO.							
- ART. 5/quater COMMA 1: TUTELA DEL PATRIMONIO DELL'UNESCO DELLA PROVINCIA DI RAGUSA							
(Set.27)INTERVENTI DIVERSI							
(1.13 - CAP. 7486)							
Legislazione vigente	cp	100	100	-	-	2015	
	cs	100	100	-	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**100**	**100**	**-**	**-**		
	cs	**100**	**100**	**-**	**-**		
TOTALE MISSIONE	**cp**	**15.100**	**100**	**-**	**-**		
	cs	**15.100**	**100**	**-**	**-**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Istruzione scolastica							
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica							
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA							
DECRETO LEGGE N. 104 Del 2013: MISURE URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA							
- ART. 10 COMMA 1: MUTUI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA E DETRAZIONI FISCALI							
(Set.17)EDILIZIA: PENITENZIARIA, GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO, SCOLASTICA							
(1.1 - CAP. 7106)							
Legislazione vigente	cp	-	40.000	40.000	40.000	2044	
	cs	-	40.000	40.000	40.000		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	-	**40.000**	**40.000**	**40.000**		
	cs	-	**40.000**	**40.000**	**40.000**		
TOTALE MISSIONE	**cp**	-	**40.000**	**40.000**	**40.000**		
	cs	-	**40.000**	**40.000**	**40.000**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Sviluppo e riequilibrio territoriale							
Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate							
SVILUPPO ECONOMICO							
LEGGE FINANZIARIA N. 289 Del 2002: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003)							
- ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE							
(Set.4) INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE							
(2.1 - CAP. 8425)							
Legislazione vigente	cp	5.433.427	8.264.794	-	-	2015	3
	cs	4.719.977	7.945.794	-	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-400.000	-1.500.000	1.900.000	-	2016	
	cs	-400.000	-1.500.000	1.900.000	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**5.033.427**	**6.764.794**	**1.900.000**	**-**		
	cs	**4.319.977**	**6.445.794**	**1.900.000**	**-**		
DECRETO LEGGE N. 39 Del 2009: INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DELLA REGIONE ABRUZZO							
- ART. 14 COMMA 1 PUNTO 1: SISMA ABRUZZO - SPESE OBBLIGATORIE CONNESSE ALLE FUNZIONI ESSENZIALI DA SVOLGERE NELLE AREE DEL CRATERE							
(Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI							
(2.1 - CAP. 8359/P)							
Legislazione vigente	cp	13.000	-	-	-	2014	
	cs	70.000	-	-	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**13.000**	**-**	**-**	**-**		
	cs	**70.000**	**-**	**-**	**-**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
- ART. 14 COMMA 1 PUNTO 2: SISMA ABRUZZO - RISORSE PER L'EDILIZIA PRIVATA							
(Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI							
(2.1 - CAP. 8359/P)							
Legislazione vigente	cp	266.000	249.000	-	-	2015	
	cs	378.500	249.000	-	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**266.000**	**249.000**	**-**	**-**		
	cs	**378.500**	**249.000**	**-**	**-**		
- ART. 14 COMMA 1 PUNTO 4: SISMA - ABRUZZO - RISORSE PER L'EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA COMUNI FUORI DAL CRATERE							
(Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI							
(2.1 - CAP. 8359/P)							
Legislazione vigente	cp	10.000	5.000	-	-	2015	
	cs	20.000	5.000	-	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**10.000**	**5.000**	**-**	**-**		
	cs	**20.000**	**5.000**	**-**	**-**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
- ART. 14 COMMA 1 PUNTO 5: SISMA ABRUZZO - RISORSE PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DI RICERCA							
(Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI							
(2.1 - CAP. 8359/P)							
Legislazione vigente	cp	33.000	27.000	-	-	2015	
	cs	33.000	27.000	-	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**33.000**	**27.000**	**-**	**-**		
	cs	**33.000**	**27.000**	**-**	**-**		
- ART. 14 COMMA 1 PUNTO 6: SISMA ABRUZZO - RISORSE PER ASSISTENZA TECNICA							
(Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI							
(2.1 - CAP. 8359/P)							
Legislazione vigente	cp	7.000	-	-	-	2014	
	cs	7.500	-	-	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**7.000**	**-**	**-**	**-**		
	cs	**7.500**	**-**	**-**	**-**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
- ART. 14 COMMA 1 PUNTO 8: SISMA ABRUZZO - RISORSE PER GLI INTERVENTI PREVISTI DALL'OPCM N. 4013/2012							
(Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI							
(2.1 - CAP. 8359/P)							
Legislazione vigente	cp	78.127	-	-	-	2014	
	cs	78.127	-	-	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**78.127**	**-**	**-**	**-**		
	cs	**78.127**	**-**	**-**	**-**		
DECRETO LEGGE N. 43 Del 2013: DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'AREA INDUSTRIALE DI PIOMBINO, DI CONTRASTO AD EMERGENZE AMBIENTALI, IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DEL MAGGIO 2012 E PER ACCELERARE LA RICOSTRUZIONE IN ABRUZZO E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER EXPO 2015.							
- ART. 7/bis COMMA 1: RIFINANZIAMENTO DELLA RICOSTRUZIONE NEI COMUNI INTERESSATI DAL SISMA ABRUZZO							
(Set.3) INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI							
(2.1 - CAP. 8359/P)							
Legislazione vigente	cp	197.200	197.200	197.200	591.600	2019	3
	cs	197.200	197.200	197.200	591.600		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	300.000	300.000	-	-		
	cs	300.000	300.000	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**497.200**	**497.200**	**197.200**	**591.600**		
	cs	**497.200**	**497.200**	**197.200**	**591.600**		
TOTALE MISSIONE	**cp**	**5.937.754**	**7.542.994**	**2.097.200**	**591.600**		
	cs	**5.404.304**	**7.223.994**	**2.097.200**	**591.600**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Politiche economico-finanziarie e di bilancio							
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali							
ECONOMIA E FINANZE							
LEGGE FINANZIARIA N. 266 Del 2005: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005)							
- ART. 1 COMMA 93: CONTRIBUTO QUINDICENNALE PER L'AMMORTAMENTO DELLA FLOTTA E IL MIGLIORAMENTO DELLE COMUNICAZIONI, NONCHE' PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA.							
(Set.27)INTERVENTI DIVERSI							
(1.3 - CAPP. 7849, 7850)							
Legislazione vigente	cp	25.620	25.620	25.620	179.340	2023	3
	cs	25.620	25.620	25.620	179.340		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**25.620**	**25.620**	**25.620**	**179.340**		
	cs	**25.620**	**25.620**	**25.620**	**179.340**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte							
ECONOMIA E FINANZE							
DECRETO LEGGE N. 78 Del 2010: MISURE URGENTI IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E DI COMPETITIVITA' ECONOMICA							
- ART. 39 COMMA 4/ter: ZONE FRANCHE URBANE							
(Set.27) INTERVENTI DIVERSI							
(1.5 - CAP. 7816)							
Legislazione vigente	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**-**	**-**	**-**	**-**		
	cs	**-**	**-**	**-**	**-**		
TOTALE MISSIONE	**cp**	**25.620**	**25.620**	**25.620**	**179.340**		
	cs	**25.620**	**25.620**	**25.620**	**179.340**		

segue: Tabella E

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER MISSIONE, PROGRAMMA ED AMMINISTRAZIONE		2014	2015	2016	2017 E SUCCESSIVI	ANNO TER.	LIM. IMP.
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche							
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche							
ECONOMIA E FINANZE							
LEGGE N. 144 Del 1999: MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.							
- ART. 22: RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO.							
(Set.2)INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI							
(24.4 - CAP. 7335)							
Legislazione vigente	cp	32.817	32.817	32.817	98.451	2019	3
	cs	32.817	32.817	32.817	98.451		
Riduzione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rifinanziamento	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Rimodulazione	cp	-	-	-	-		
	cs	-	-	-	-		
Legge di Stabilità	**cp**	**32.817**	**32.817**	**32.817**	**98.451**		
	cs	**32.817**	**32.817**	**32.817**	**98.451**		
TOTALE MISSIONE	**cp**	**32.817**	**32.817**	**32.817**	**98.451**		
	cs	**32.817**	**32.817**	**32.817**	**98.451**		

segue: Tabella E

01 CRESSIVI		ANNO TER.	LIM. IMP.
		2014	
		2016	
.942.825			
.942.825			

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1120
XVII Legislatura

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)
Titolo breve: *legge di stabilità 2014*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta	Attività
5ª Commissione permanente (Bilancio) (sui lavori della Commissione)	
N. 96 (ant.) 24 ottobre 2013	(Sul calendario delle audizioni preliminari all'esame dei documenti di bilancio)
N. 98 (pom.) 30 ottobre 2013	Discusso congiuntamente: S 1121 Sul regime di ammissibilità degli emendamenti ai documenti di bilancio Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 7 novembre 2013 alle ore 8:30 Sul calendario dei lavori della sessione di bilancio
5ª Commissione permanente (Bilancio) in sede referente	

N. 98 (pom.) 30 ottobre 2013	Discusso congiuntamente: S.1121
N. 99 (ant.) 31 ottobre 2013	

5ª Commissione permanente (Bilancio) (sui lavori della Commissione)

N. 101 (pom.) 6 novembre 2013	Discusso congiuntamente: S.1121 Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 9 novembre 2013 alle ore 12:00 Sui lavori della sessione di bilancio

5ª Commissione permanente (Bilancio) in sede referente

N. 102 (pom.) 7 novembre 2013	Discusso congiuntamente: S.1121
N. 103 (ant.) 12 novembre 2013	
N. 104 (pom.) 12 novembre 2013	
N. 105 (nott.) 12 novembre 2013	
N. 106 (ant.) 13 novembre 2013	
N. 107 (pom.) 13 novembre 2013	
N. 108 (nott.) 13 novembre 2013	
N. 109 (ant.) 14 novembre 2013	
N. 110 (pom.) 14 novembre 2013	
N. 111 (ant.) 15 novembre 2013	
N. 112 (pom.) 15 novembre 2013	
N. 113 (pom.) 18 novembre 2013	

N. 114 (pom.) 19 novembre 2013	
N. 115 (ant.) 20 novembre 2013	
N. 116 (pom.) 20 novembre 2013	(Presentato emendamento dei relatori n. 5.0.1000) Fissato termine per la presentazione dei subemendamenti: 20 novembre 2013 alle ore 20:00.
N. 117 (nott.) 20 novembre 2013	(Presentato emendamento dei relatori n. 3.1000) Fissato termine per la presentazione dei subemendamenti: 21 novembre 2013 alle ore 14:00.
5ª Commissione permanente (Bilancio) (sui lavori della Commissione)	
N. 117 (nott.) 20 novembre 2013	Discusso congiuntamente: S.1121
5ª Commissione permanente (Bilancio) in sede referente	
N. 118 (ant.) 21 novembre 2013	Discusso congiuntamente: S.1121 Richiesta relazione tecnica al Governo su emendamenti (Presentato emendamento dei relatori n. 5.0.1000, testo 2) Prorogato termine per la presentazione dei subemend. ad emend. 3.1000: 21 novembre 2013 h. 16:30.

N. 119 (pom.) 21 novembre 2013	(Presentati emendamenti dei relatori nn. 3.2000 e 4.1000) Pervenuta relazione tecnica su emendamenti Fissato termine subemendamenti: 22 novembre 2013 h.13:50 (un'ora e mezzo dopo fine seduta Assemblea).
N. 120 (pom.) 22 novembre 2013	Fissato termine per la presentazione dei subemendamenti: 23 novembre 2013 alle ore 18:00. Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 23 novembre 2013 alle ore 13:00 (per gli ulteriori emendamenti di relatori e Governo)
N. 121 (pom.) 23 novembre 2013	Presentati emendamenti dei relatori e del Governo Fissato termine per la presentazione dei subemendamenti: 24 novembre 2013 alle ore 12:00.
N. 122 (ant.) 24 novembre 2013	
N. 123 (pom.) 24 novembre 2013	

5ª Commissione permanente (Bilancio) (sui lavori della Commissione)

N. 123 (pom.) 24 novembre 2013	Discusso congiuntamente: S.1121

5ª Commissione permanente (Bilancio) in sede referente

N. 124 (nott.) 24 novembre 2013	Discusso congiuntamente: S. 1121
N. 125 (ant.) 25 novembre 2013	Presentati emendamenti dei relatori nn. 9.0.1000, 9.7000 e 17.0.1000 (testo 2) Fissato termine per la presentazione dei subemendamenti: 25 novembre 2013 alle ore 16:00.
N. 126 (pom.) 25 novembre 2013	Presentati nuovi emendamenti dei relatori nn. 9.6000 (testo 2), 18.58 (testo 2), 18.2000 e 19.0.1000 Fissato termine per la presentazione di subemendamenti agli emend. dei relatori: 25/11/2013 h.21.
N. 127 (nott.) 25 novembre 2013	Non concluso l'esame (il Presidente riferirà in Assemblea sull'andamento dei lavori)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.3.2.1.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 96 (ant.) del 24/10/2013

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 2013
96ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI comunica che, sulla base di intese intercorse con il Presidente della Commissione bilancio della Camera dei deputati, è stato definito il calendario delle audizioni preliminari all'esame dei documenti di bilancio per il 2014-2016: in particolare, a partire dalle ore 13 di oggi si terrà l'audizione di Confindustria e di R.ete Imprese Italia. Il ciclo di audizioni proseguirà, poi, nel pomeriggio di lunedì a partire dalle ore 15,30 per proseguire nella giornata di martedì, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea.

Comunica, inoltre, che, alle 8,30 di mercoledì 30 ottobre, le Commissioni congiunte esteri, bilancio e politiche europee dei due rami del Parlamento procederanno all'audizione del Ministro degli affari europei, sugli esiti del Consiglio europeo convocato a Bruxelles per la giornata di oggi e di domani.

Il senatore Luigi MARINO (*SCpI*), nell'esprimere apprezzamento per lo schema di audizioni testé illustrato, invita la Presidenza a garantire, nel corso dei vari incontri, il puntuale rispetto dei tempi programmati, onde assicurare la funzionalità delle audizioni medesime.

I senatori URAS (*Misto-SEL*) e SPOSETTI (*PD*) chiedono alla Presidenza se sia possibile definire un calendario di massima dei lavori della Commissione, per quanto concerne l'avvio, una volta conclusa la fase delle audizioni, dell'esame dei disegni di legge di bilancio e di stabilità.

Il PRESIDENTE fa presente che la scansione temporale dell'esame dei documenti di bilancio sarà condizionata dal numero delle proposte emendative, il cui termine di presentazione potrebbe essere ragionevolmente fissato i primi giorni della prima settimana di novembre.

Peraltro, ricorda che la definizione dei lavori della Commissione nelle prossime due settimane dovrà conformarsi anche al calendario dei lavori dell'Assemblea, stante il fatto che l'altro ramo del Parlamento dovrebbe trasmettere alcuni disegni di legge di conversione di decreti prossimi alla decadenza.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 98 (pom.) del 30/10/2013

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 2013
98ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
indi del Vice Presidente
SANGALLI

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Fassina e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Legnini.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(*Doc.* XXII, n. 11) ***Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul terrorismo e sull'uccisione di Aldo Moro***
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice ZANONI (*PD*) illustra il documento in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sul testo, posto che, in base al comma 5 dell'articolo 2, gli oneri di funzionamento della Commissione vengono posti a carico del bilancio interno del Senato. In merito agli emendamenti 4.0.3 e 4.0.4, non vi sono osservazioni da formulare.
La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) preannuncia voto di astensione, ritenendo tra l'altro che gli oneri di funzionamento della Commissione si riflettano, anche se mediatamente, sul bilancio dello Stato.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che i costi di funzionamento delle Commissioni di inchiesta gravano sulla dotazione prefissata degli organi costituzionali. Fa parte dell'autonomia costituzionale propria di tali organi la distribuzione delle risorse tra i diversi costi relativi alla propria attività istituzionale.

La relatrice ZANONI (*PD*) propone quindi l'espressione di un parere di nulla osta sul testo e sugli emendamenti trasmessi.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

SUL REGIME DI AMMISSIBILITA' DEGLI EMENDAMENTI AI DOCUMENTI DI BILANCIO

Il presidente AZZOLLINI avverte che per la sessione di bilancio in corso sono confermate, in conformità con l?apposita circolare del Presidente del Senato diramata nel 2003, le regole di ammissibilità degli emendamenti finalizzate al perseguimento dei saldi finanziari definiti nella risoluzione approvativa della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013, con riferimento al saldo netto da finanziare, al saldo di cassa delle pubbliche amministrazioni e all?indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Tenendo conto delle novità introdotte dalla legge n. 196 del 2009, riguardo al contenuto del disegno di legge di stabilità, non sono ammissibili emendamenti privi di effetti finanziari; emendamenti contenenti norme di delega (ivi comprese le modifiche a norme di delega già in vigore) o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio oppure interventi di natura localistica o microsettoriale (articolo 11, comma 3, alinea, della citata legge n. 196 del 2009); emendamenti di modifica delle norme di contabilità generale dello Stato (articolo 128, comma 6, del Regolamento). Restano ammissibili, in ogni caso, emendamenti introduttivi di norme che rientravano già nel contenuto proprio della legge di stabilità, come, ad esempio, i maggiori oneri correnti di personale riconducibili all?attuazione degli istituti contrattuali e ai rinnovi contrattuali (ai sensi dell?articolo 11, comma 3, lettera *g)*, della legge n. 196 del 2009), con le eccezioni più avanti riportate. Sono ammissibili emendamenti aggiuntivi purché con esclusivo contenuto ed effetto di miglioramento, nonché emendamenti sostitutivi nel rispetto della compensazione e del contenuto proprio e soppressivi, a condizione della compensazione. Sono inammissibili le norme che dispongono l?uso parziale di risparmi, a meno che non siano destinati all?attuazione degli istituti contrattuali e ai rinnovi contrattuali. Non sono ammesse norme di sostegno all?economia mediante nuove o maggiori spese, così come norme volte ad introdurre nuove agevolazioni fiscali ovvero a modificare la disciplina fiscale, senza limitarsi dunque a variazioni meramente quantitative. Infine, sono ammissibili, ai sensi dell?articolo 11, comma 3, lettera *l)*, della legge n. 196 del 2009, emendamenti recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi in vigore, ovvero, sotto il vincolo della compensazione, emendamenti di copertura di ulteriori oneri a legislazione vigente. Sono inammissibili gli emendamenti relativi alla materia di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *m)*, della legge n. 196 del 2009 (Patto di stabilità interno e Patto di convergenza), in contrasto con i requisiti di contenuto di cui al citato articolo 11, comma 3, alinea, della legge di contabilità. In linea generale, sotto il profilo della compensazione finanziaria, gli emendamenti che comportano conseguenze finanziarie peggiorative dei saldi debbono essere costruiti a doppia voce, di cui la seconda è costituita dalla copertura; la compensazione deve riguardare gli effetti sul saldo netto da finanziare di competenza del bilancio dello Stato, sul saldo di cassa delle pubbliche amministrazioni e sull?indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni; in ogni caso occorre tener conto degli effetti come quantificati nella relazione tecnica nonché nel prospetto riepilogativo di cui all'articolo 11, comma 4, della legge n. 196

del 2009, in relazione ai vari obiettivi e quindi considerando gli eventuali coefficienti di realizzazione assunti dal Governo. La compensazione deve riferirsi agli effetti dell?emendamento per tutta la durata della loro vigenza e deve garantire dunque mezzi di copertura di durata e quantità almeno uguale rispetto all?onere. Poiché il provvedimento non presenta in sé margini utilizzabili, tutti gli emendamenti con conseguenze finanziarie debbono essere compensati; non possono essere usati mezzi di parte capitale per coprire oneri correnti; è vietato lo scavalco tra disegno di legge di bilancio e disegno di legge di stabilità; non possono essere utilizzate per copertura variazioni nella stima delle entrate.

Per quanto riguarda l?emendabilità della parte tabellare del disegno di legge di stabilità, le riduzioni di spesa corrente possono essere utilizzate per finanziare tutti gli incrementi; le riduzioni di spesa di conto capitale possono compensare solo gli incrementi di spese della stessa natura. La tabella E, che riassume tutte le rimodulazioni, gli incrementi e le riduzioni delle leggi pluriennali in conto capitale, può essere rimodulata, previa compensazione sia sui singoli esercizi finanziari che nel complesso. Ove siano riportate nel testo una o più indicazioni circa la componente dovuta a rimodulazione, riduzione o incremento, l'emendamento deve far inoltre riferimento a quale di tali componenti intende riferirsi, nel senso che deve indicare se la sua finalità è di apportare una riduzione, un incremento o una rimodulazione rispetto al testo. Per definanziare una legge di parte corrente precedentemente disposta occorre usare la tabella D; per la tabella C sono inammissibili emendamenti aggiuntivi in quanto non trovino esplicito fondamento in apposito rinvio operato dalla legislazione vigente ovvero si riferiscano a spesa classificata come obbligatoria, soppressivi o modificativi (in questo ultimo caso di elementi non numerici). Sono ammissibili altresì emendamenti aggiuntivi di un finanziamento triennale nella tabella E, previa compensazione. Ancorché non più previsto dalla legge di contabilità, per un motivo di ragionevolezza la condizione necessaria per l?ammissibilità per un rifinanziamento annuale nella tabella E è la previsione di uno stanziamento di competenza (quindi non è sufficiente la sussistenza di residui) nell?ultimo esercizio finanziario, sempre ovviamente che si tratti di una legge di spesa di conto capitale. In linea generale, in caso di approvazione le compensazioni superflue si intendono per non apposte, quelle esuberanti sono computate per il necessario, ove possibile, quelle incerte vengono adeguate, salva la congruità. Gli emendamenti dovranno essere formulati in modo da garantire un chiaro e reciproco collegamento tra la portata della disposizione onerosa e la parte compensativa. Occorre tener conto comunque della maggiore formalità delle procedure di Assemblea, soprattutto in relazione alle coperture normative multiple e ripetitive.

Per quanto riguarda le regole di ammissibilità degli emendamenti al bilancio, gli emendamenti debbono essere riferiti al programma, che costituisce la nuova unità elementare ai fini dell'approvazione parlamentare. Gli emendamenti non possono contenere riferimenti a capitoli, neanche sotto forma di specificazione interna al programma; pertanto, gli emendamenti formulati con riferimento esclusivo a capitoli di bilancio sono inammissibili, mentre da quelli formulati con riferimento al programma sarà espunto ogni eventuale riferimento anche a capitoli. Le previsioni di cassa sono emendabili senza restrizioni nei limiti della massa spendibile (somma di competenza più residui), salvo l?obbligo di compensazione. Quanto alle previsioni di competenza, possono essere oggetto di emendamento i programmi dei diversi stati di previsione per gli importi corrispondenti alle spese rimodulabili, ivi incluse quelle determinate direttamente dalla legge sostanziale (articolo 21, comma 7, legge n. 196 del 2009). Sono altresì ammissibili emendamenti solo incrementativi di programmi per gli importi corrispondenti alle spese non rimodulabili, naturalmente previa compensazione. Mentre i programmi, per gli importi la cui dotazione è rimessa al bilancio (spesa rimodulabile), possono essere in generale emendabili in senso riduttivo (con conseguente miglioramento dei saldi), il loro utilizzo come mezzo di copertura, sia pure nel solo ambito del bilancio, è soggetto a numerose restrizioni. Non possono essere utilizzati come mezzo di copertura: gli importi relativi alle previsioni di entrata; gli importi relativi alle spese per interessi; gli importi relativi alle spese per il trattamento economico del personale in servizio e in quiescenza; gli importi afferenti alle spese non rimodulabili, indicate nella scheda programma negli allegati alle tabelle.

SUL CALENDARIO DEI LAVORI DELLA SESSIONE DI BILANCIO

Il PRESIDENTE, alla luce del calendario dei lavori dell'Assemblea, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge di bilancio e di stabilità nella giornata di martedì 5 novembre 2013.

La senatrice LEZZI (*M5S*), nel sottolineare l'importanza e la complessità del disegno di legge di stabilità, chiede che i Gruppi parlamentari possano disporre di un maggior arco temporale per la formulazione di emendamenti fino a venerdì sera.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) si associa alla richiesta della senatrice Lezzi, sostenendo l'opportunità di un termine più ampio, anche nell'ottica di una concentrazione degli emendamenti sulle tematiche di maggior rilievo, privilegiando la qualità alla quantità degli interventi tramite un maggior approfondimento.

Il senatore SANTINI (*PD*), a nome del proprio Gruppo, chiede, a sua volta, che si possa disporre di un termine più ampio per gli emendamenti, anche limitandosi alla giornata di mercoledì.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) preannuncia, da parte del proprio Gruppo, l'adozione di un atteggiamento costruttivo, ai fini di una discussione pacata e di effettiva utilità. Anche egli prediligerebbe un termine che si approssimi alla fine della settimana prossima, onde consentire la predisposizione di proposte effettivamente calibrate sulle esigenze emerse nel corso delle audizioni delle parti sociali.

Il presidente AZZOLLINI dichiara di comprendere le esigenze proposte dagli intervenienti, e suggerisce quindi lo spostamento del termine alla serata di mercoledì 6 novembre, alle ore 20.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) evidenzia che la serata di mercoledì 6 novembre potrebbe essere preziosa per il lavoro di analisi e selezione degli emendamenti che è in programma all'interno del proprio Gruppo.

Il presidente AZZOLLINI, in relazione a quanto emerso, propone quindi che il termine per la presentazione degli emendamenti ed ordini del giorno al disegno di legge di stabilità e al disegno di legge di bilancio sia fissato per giovedì 7 novembre, alle ore 8,30.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(1121) ***Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016***

- (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 *(limitatamente alle parti di competenza)*
- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(1120) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)***

(Esame congiunto e rinvio)

Il senatore Luigi MARINO (*SCpI*) prende irritualmente la parola per sottolineare criticamente come l'incarico di relatore per i provvedimenti di maggior rilievo venga conferito nella maggior parte dei casi a rappresentanti dei Gruppi del PD e del PdL, anche se il Gruppo di Scelta civica fa parte integrante della maggioranza.

Il PRESIDENTE ricorda che l'assegnazione delle relazioni, facoltà del Presidente della Commissione, secondo quanto previsto dall'articolo 41, comma 2, del Regolamento, deve tenere conto anche di elementi di carattere politico. Ritiene, pertanto, nella sua qualità di Presidente, che i provvedimenti di maggior rilievo debbano essere istruiti dai rappresentanti dei Gruppi più consistenti della maggioranza che sostiene il Governo. Rassicura tuttavia il senatore Marino che il Gruppo di Scelta civica avrà, nel prosieguo della legislatura, il rilievo cui legittimamente aspira, in quanto parte integrante della maggioranza di Governo. In qualità di relatore per il disegno di legge di bilancio, illustra il disegno di legge in titolo, ricordando in premessa che il disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per il triennio 2014-2016 è redatto in coerenza con le disposizioni della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009) ed è ovviamente predisposto secondo il criterio della legislazione vigente, ai sensi dell?articolo 21, comma 1, della medesima legge. Il disegno di legge di bilancio è coerente con il quadro macroeconomico illustrato nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2013 e si colloca all?interno del processo di risanamento finanziario che, testimoniato dai risultati ottenuti per la finanza pubblica nel 2012 e dagli andamenti stimati per l?anno in corso, ha consentito a luglio la chiusura della Procedura per disavanzi eccessivi aperta per l?Italia nel 2009. L?evoluzione degli aggregati di bilancio per il triennio in esame sconta gli interventi di contenimento della spesa operati nel passato, le azioni di razionalizzazione della stessa intraprese dal Governo in continuità con gli anni precedenti e gli effetti dei provvedimenti di urgenza disposti nel 2013 e volti principalmente al sostegno dell?economia, dell?occupazione e del reddito delle famiglie nonché a migliorare la qualità della spesa pubblica con misure a favore dei settori dell?istruzione e della cultura. Il quadro riassuntivo del disegno di legge di bilancio, al netto delle regolazioni contabili e dei rimborsi IVA, evidenzia, per la competenza, un saldo netto da finanziare per circa 36,6 miliardi di euro nel 2014 e in progressivo miglioramento nei due esercizi successivi, rispettivamente a -23,2 miliardi nel 2015 e a -1,5 miliardi nel 2016, riflettendo sia un aumento delle entrate finali sia a una riduzione delle spese finali e, in particolare, di quelle in conto capitale. L?avanzo primario, in presenza di importi crescenti della spesa per interessi, si amplia passando dai 56,9 miliardi del prossimo anno ai

73,6 del 2015 e ai 97,3 miliardi del 2016. Il risparmio pubblico risulta positivo nel 2014 per 14,1 miliardi, nel 2015 per 11,7 miliardi e nel 2016 per 18,1 miliardi. Le entrate finali del bilancio dello Stato ammontano a 512,1 miliardi nel 2014, 515,7 nel 2015 e a circa 526 miliardi nell?ultimo anno del triennio di previsione. A fronte dell?incremento di quelle tributarie si riscontra una diminuzione delle altre entrate nel 2015. Queste ultime si riducono dai 64,4 miliardi del 2014 a 60,5 nel 2015 per poi risalire leggermente a 61,0 miliardi nel 2016. Il calo del 2015 deriva essenzialmente del venir meno del citato regime sperimentale dell?IMU, in particolare, del versamento del gettito IMU di spettanza comunale destinato ad alimentare il Fondo di solidarietà comunale. Quanto alle entrate di natura tributaria, pari a 446,9, 455,2 e 465 miliardi in ciascuno degli anni considerati, la previsione sconta la dinamica delle variabili macroeconomiche nonché gli effetti finanziari dei provvedimenti legislativi approvati in corso d?anno. Le spese finali si attestano a 548,6 miliardi circa nel 2014, 538,9 e 527,5 miliardi rispettivamente nel 2015 e 2016. Tale evoluzione riflette andamenti differenziati delle varie componenti di spesa. Le uscite correnti al netto degli interessi mostrano aumenti contenuti grazie agli interventi correttivi adottati negli ultimi esercizi, passando dai 403,1 miliardi del 2014 ai 405,9 del 2015 e ai 407,8 del 2016. In particolare, i redditi da lavoro dipendente evidenziano una crescita molto moderata, i consumi intermedi diminuiscono negli esercizi successivi e i trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private, a imprese e all?estero si riducono nel biennio 2015-2016. Gli oneri per interessi si incrementano maggiormente salendo dai 93,4 del 2014 ai 96,8 e ai 98,8 miliardi circa nei due anni successivi, risentendo, sia del profilo atteso dei rendimenti dei titoli pubblici, sia del pagamento degli interessi dovuti alla Cassa Depositi e Prestiti. La spesa in conto capitale presenta riduzioni progressive diminuendo dai 52 miliardi del 2014 a 36,2 nel 2015 e a 20,9 nel 2016. La contrazione del 2015 deriva in larga misura dal venir meno dei pagamenti dei debiti pregressi, ammontanti nel 2014 a 14,5 miliardi, mentre la riduzione del 2016 è sostanzialmente dovuta all?azzerarsi di alcuni fondi che saranno rifinanziati con la legge di stabilità o in corso d?anno e, in particolare, del fondo sviluppo e coesione e del fondo di rotazione per le politiche comunitarie. Il saldo netto da finanziare, in termini di cassa, risulta pari a -104,7 miliardi di euro nel 2014 e -87,7 e -66,2 miliardi rispettivamente nel 2015 e nel 2016. Le differenze rispetto al corrispondente saldo di competenza sono dovute prevalentemente al fisiologico scostamento tra i valori degli accertamenti di entrata e i corrispondenti importi degli incassi. La struttura del bilancio, ai sensi degli articoli 21 e 25 della legge di contabilità e finanza pubblica, è articolata in missioni e programmi. Tale classificazione consente di evidenziare l?allocazione delle risorse di bilancio in relazione alle funzioni e agli obiettivi che si perseguono attraverso la spesa pubblica. La struttura del disegno di legge di bilancio 2014-2016 presenta ulteriori affinamenti rispetto a quella del 2013, pur rimanendo confermato il numero delle missioni, pari a 34 e quello dei programmi, pari a 174. Le missioni del bilancio finanziariamente più rilevanti sono quelle relative al "Debito pubblico", alle "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali", alle "Politiche previdenziali", all?"Istruzione scolastica" e alle "Politiche economico-finanziarie e di bilancio", per evidenti motivi in quanto si tratta degli stanziamenti destinati al rimborso del debito e gli oneri per il servizio del debito; alle risorse per il finanziamento dei programmi concernenti l?attuazione del federalismo fiscale e il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria; i trasferimenti agli istituti di previdenza per il contributo dello Stato al pagamento delle prestazioni sociali in denaro; le risorse connesse al funzionamento del settore scolastico e dell?erogazione delle attività d?insegnamento; le risorse per il contrasto alle frodi e ai reati finanziari, nonché per i compensi ai concessionari della riscossione e i rimborsi fiscali. In termini di composizione, circa l?80 per cento della spesa è concentrato in sole 7 missioni. Un ulteriore 30 per cento della spesa è rappresentato dalla somma degli stanziamenti per le missioni "Istruzione scolastica" (9 per cento), "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" (8,5 per cento), "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" (7,1 per cento) e "L?Italia in Europa e nel mondo" (5,8 per cento). Incidentalmente nota come i dati che emergono dai documenti di bilancio appaiano preziosi per il lavoro di dettagliata *spending review* cui hanno fatto a più riprese riferimento diversi componenti della Commissione. Rispetto alle previsioni assestate 2013, in termini di variazione assoluta, le previsioni 2014 presentano un crescita di circa 47 miliardi, di cui 42 sono riferiti alla missione "Debito Pubblico"

concernente i rimborsi del debito e le spese per interessi. Al netto di tale missione, tra gli incrementi più rilevanti in valore assoluto vi è quello relativo alle "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" (+8,2 per cento) e, in particolare, al fondo per assicurare agli enti territoriali la liquidità per i pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili, istituito ai sensi dell?articolo 1, comma 10, del decreto?legge n. 35 del 2013 e agli effetti della sentenza n. 187 del 2012 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l?illegittimità costituzionale dell?articolo 17, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge n. 98 del 2011.

Conclude riservandosi, nel successivo dibattito, di formulare osservazioni di carattere più spiccatamente politico sui contorni economici e finanziari dell'attuale situazione del bilancio pubblico.

Il senatore D'ALI' (*PdL*), correlatore per il disegno di legge di stabilità, illustra il disegno di legge, ricordando l'entità dei saldi di bilancio e soffermandosi sul contenuto normativo dei medesimo. Ricorda, in particolare, che il testo è composto di sette Titoli, il primo dei quali riguarda i risultati differenziali e le gestioni previdenziali, il secondo le risorse per lo sviluppo e il finanziamento di esigenze indifferibili, mentre il terzo dispone le norme in materia di razionalizzazione della spesa pubblica, con particolare riferimento alla spesa nel pubblico impiego, alla spesa previdenziale. Il quarto Titolo disciplina i rapporti finanziari con gli enti territoriali e la ridefinizione del patto di stabilità interno delle Regioni e degli enti locali, mentre il quinto dispone norme in materia di entrate tributarie. Segnala, come di particolare rilevanza il titolo VI che dispone norme in materia di tassazione immobiliare, settore nel quale sarà opportuno un approfondimento da parte della Commissione. Richiama, inoltre, i contenuti emersi nel corso delle audizioni preliminari svolte negli ultimi giorni: ritiene di cogliere un invito a dare maggiore incisività alla manovra di bilancio nel corso dell'esame parlamentare e a riallineare la tassazione sugli immobili su criteri di contenimento della pressione fiscale e di semplificazione degli adempimenti per i cittadini. Questi ed altri interventi andranno svolti nella piena consapevolezza della necessità di rispettare i saldi complessivi, ma operando all'interno di essi tutte le compensazioni che si rendessero opportune. La Commissione potrà valutare anche l'inserimento di tematiche ed esigenze nuove ed ulteriori rispetto a quelle affrontate dal Governo nell'originario testo, sempre in un'ottica di compensazione delle diverse istanze finanziarie. Conclude richiamando la complessità dell'attuale quadro, nel quale molti interventi sono già stati svolti con i recenti decreti-legge proposti dal Governo ma diversi altri appaiono in via di definizione, a mezzo di disegni di legge collegati o di ulteriori decreti-legge.

Il senatore SANTINI (*PD*), altresì in qualità di correlatore, rileva, in premessa, che il quadro macroeconomico e finanziario generale nel quale si inserisce il disegno di legge di stabilità continua a presentarsi delicato, nonostante non manchino segnali di schiarita. Gli sviluppi degli ultimi mesi hanno indotto il Governo a rivedere, con la Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza, il quadro macroeconomico presentato la scorsa primavera e ridimensionare i dati sulla crescita con la presa d?atto di una recessione 2013 più significativa di quanto prima stimato (-1,7 per cento contro il precedente -1,3 per cento) e meno ottimistiche ipotesi di crescita per il 2014 (1 per cento in luogo del precedente 1,3 per cento). In questo quadro, le previsioni illustrate dal Ministro e dagli altri soggetti auditi nelle audizioni preliminari alla manovra di finanza pubblica manifestano ancora tendenze negative che prefigurano comunque un percorso stretto per questa manovra. Di converso, segnali di fiducia giungono delle indagini sulla fiducia delle imprese, sulle aspettative degli ordini, sulle performance di alcune aziende esportatrici, e dai *leading indicators* degli osservatori economici internazionali. E' possibile quindi attendersi che il trimestre corrente possa far tornare il Paese alla crescita, dopo 8 trimestri di consecutiva caduta. Confortanti sono altresì i segnali di distensione sui mercati finanziari internazionali, *in primis* evidenziati dall?andamento dello *spread* sui titoli decennali del debito pubblico, che è tornato sui livelli dell?estate 2011.

In relazione alle cifre della manovra, utilizzando i dati elaborati dal Servizio del bilancio, rileva che gli effetti delle misure contenute nel disegno di legge di stabilità comportano nel 2014, in termini di

indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, una correzione netta corrispondente ad un peggioramento di circa 2,7 miliardi. Per il biennio successivo le richiamate misure di intervento comportano un miglioramento dell'indebitamento netto della PA di circa 3,5 miliardi nel 2015 (0,2 per cento del PIL) e circa 7,3 miliardi nel 2016 (0,4 per cento del PIL). La Nota tecnico-illustrativa allegata al disegno di legge di stabilità 2014 specifica che il peggioramento di 2,7 miliardi dell'indebitamento netto nel 2014 utilizza il margine indicato nella Nota di aggiornamento del DEF tra la previsione tendenziale e l'obiettivo programmatico della PA (0,2 punti percentuali di PIL) per il finanziamento di spese in conto capitale. Gli effetti in termini di fabbisogno sono analoghi a quelli sull'indebitamento netto e precisamente pari a circa -3 miliardi di euro nel 2014, 3,2 miliardi nel 2015 e 6,9 miliardi nel 2016. Il disegno di legge di stabilità è stimato comportare effetti sul bilancio dello Stato, cioè in termini di saldo netto da finanziare, pari ad un peggioramento di circa 1,9 miliardi nel 2014, seguito da un miglioramento di 12,9 miliardi nel 2015 e 7,1 miliardi nel 2016. In termini di indebitamento netto, la variazione netta delle entrate (data dalla differenza tra maggiori e minori entrate) è pari a circa 1 miliardo di euro nel 2014, -0,5 miliardi nel 2015 e 1,2 miliardi nel 2016. La variazione netta delle spese (differenza tra maggiori e minori spese) comporta un aumento complessivo delle spese di circa 3,7 miliardi nel 2014 imputabile quasi totalmente (3,1 miliardi) alle spese in conto capitale. Nel biennio successivo la manovra implica una riduzione netta delle spese pari a circa 4 miliardi nel 2015 e 6,1 miliardi nel 2016. Le disposizioni del disegno di legge di stabilità contribuiscono ad una manovra lorda (maggiori entrate e minori spese) che determina un ammontare di risorse reperite per le coperture, in termini di indebitamento netto, pari a circa 9,7 miliardi nel 2014, 12,8 miliardi nel 2015 e 18,3 miliardi nel 2016. Gli interventi ammontano a circa 12,4 miliardi di euro nel 2014, 9,3 miliardi nel 2015 e 11 miliardi nel 2016. L'analisi dei principali settori di intervento evidenzia, dal lato degli interventi la riduzione del cuneo fiscale sul lavoro (complessivamente pari a 2,6 miliardi nel 2014, 2,9 miliardi nel 2015 e 3,1 miliardi nel 2016) con misure riguardanti l'incremento della detrazione Irpef sui redditi da lavoro dipendente, gli sgravi contributivi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di riduzione dell'IRAP sulla quota lavoro per i nuovi assunti a tempo indeterminato. Altri interventi quantitativamente rilevanti riguardano la disciplina della deducibilità fiscale delle rettifiche sui crediti nel settore bancario e assicurativo, le agevolazioni per la capitalizzazione e il ricorso al capitale di rischio da parte delle imprese, la deducibilità del 20 per cento dell'IMU dalle imposte sui redditi delle imprese per gli immobili strumentali, la disciplina delle imposte sul patrimonio immobiliare, le detrazioni Irpef per le spese di ristrutturazione edilizia, la riqualificazione energetica e l'acquisto di mobili ed elettrodomestici. Tra gli interventi in conto capitale, spicca la modifica della disciplina del Patto di stabilità interno con la concessione di maggiori spazi finanziari per spese d'investimento (1 miliardo nel 2014) e per il pagamento dei debiti pregressi in conto capitale degli enti locali (500 milioni nello stesso anno). Per quanto riguarda le coperture, segnala, dal lato delle entrate, l'incremento dell'imposta di bollo per le comunicazioni relative a strumenti finanziari (2 miliardi nel triennio), nuove procedure per le istanze di compensazione dei crediti relativi alle imposte dirette (1,4 miliardi nel triennio), interventi di riordino e razionalizzazione delle detrazioni di imposta sui redditi (1,8 miliardi nel triennio), la riduzione delle agevolazioni e delle detrazioni di imposta (10 miliardi nel biennio 2015-2016).

Dal lato della spesa, le principali misure riguardano il rafforzamento del Patto di stabilità interno per le Regioni (un risparmio di 3 miliardi nel triennio), le misure in materia di pubblico impiego (1,5 miliardi nel triennio), le misure in materia di previdenza (5,8 miliardi nel triennio), la riduzione delle spese delle amministrazioni centrali con riferimento ai trasferimenti alle imprese, la razionalizzazione della disciplina dei crediti di imposta e i consumi intermedi. Ulteriori riduzioni di spesa sono attese dalla *spending review*. Nelle more della definizione dei relativi interventi, la legge di stabilità dispone l'accantonamento delle dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili di ciascun ministero per 256 milioni nel 2015 e 622 milioni nel 2016. Segnala inoltre il programma straordinario di dismissione di immobili pubblici (1,5 miliardi nel triennio). In conclusione, esprime l'auspicio che l'Italia riesca a cogliere gli spiragli aperti dai promettenti segnali di ripresa dell'economia europea. La politica

economica deve esercitare il massimo sforzo per consentire il ritorno alla crescita, fermi restando gli impegni presi con i *partners* europei in tema di riequilibrio dei conti pubblici e di rispetto degli obiettivi di risanamento a partire dalla riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo.

La via obbligata della politica di bilancio non può che consistere nella creazione di incentivi positivi all'attività produttiva mediante la riduzione della pressione fiscale e contributiva sul lavoro e l'impresa in un contesto di riqualificazione della spesa al fine di creare le risorse per il finanziamento delle politiche di redistribuzione del reddito.

Il presidente SANGALLI (*PD*) dichiara aperta la discussione generale congiunta.

La senatrice ZANONI (*PD*) rileva il perdurare delle difficoltà del sistema pubblico italiano a mettere in atto una solida programmazione finanziaria, dal momento che importanti effetti di bilancio, in particolare per gli enti locali, siano proiettati negli anni successivi a quello che la legge di stabilità vuole disciplinare.

Ritiene, comunque, che la legge di stabilità presentata dal Governo rappresenti un buon punto di partenza, rispetto al quale sono necessari interventi, da più parti richiesti, e per i quali occorre coraggio da parte dei Gruppi di maggioranza. Richiama, quindi, l'attenzione della Commissione sulle questioni concernenti il Patto di stabilità interno, il cui allentamento a favore degli enti locali andrebbe perseguito fino in fondo, onde consentire quegli interventi a diretto beneficio dei cittadini che rappresentano, per altro verso, anche un volano di sviluppo per l'economia privata. Giudica dunque positivamente l'allentamento dei parametri del Patto pari a 1 miliardo di euro contenuto nel testo, suggerendo, tuttavia, un ampliamento di tale allentamento e invitando a lasciare ai Comuni libertà di scelta delle spese maggiormente necessarie, dando spazio a quella autonomia che spetta loro nel nostro sistema costituzionale. Sul tema della TRISE evidenzia i punti problematici ancora aperti, sia in relazione al meccanismo di copertura, sia alle norme che consentono agli enti locali di fissare il livello di tassazione loro necessario. Sottolinea, peraltro, che tali difficoltà si collocano in un quadro reso ancor più complesso dalla ritardata approvazione dei bilanci preventivi per il 2013 che le norme attuali spostano, addirittura, alla fine del mese di novembre. Ritiene del tutto inaccettabile, anche nell'interesse dell'efficienza e della trasparenza, l'approvazione di preventivi a fine anno, mentre i primi due mesi dell'anno dovrebbero rappresentare lo spazio massimo per tali adempimenti, nell'ovvio presupposto che i Comuni dispongano di tutti gli elementi per formulare i bilanci. Conclude con una notazione generale sulla necessità di rendere più semplici gli adempimenti per gli enti locali in materia finanziaria, in modo che essi possano dedicare la gran parte delle proprie risorse ai servizi ai cittadini anziché alle procedure burocratiche discendenti dal Patto di stabilità interno.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) fa presente che l'articolo 9, comma 6, del disegno di legge di stabilità istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria. A tale riguardo, onde consentire all'intera Commissione una valutazione ponderata della norma, chiede al Governo di fornire una documentazione dettagliata che attesti le modalità in base alle quali, dal 2001 ad oggi, sono state trasferite risorse dal bilancio dello Stato in favore di imprese e società editrici di giornali, rendendo nota anche l'entità dei singoli stanziamenti ed i relativi beneficiari.

In secondo luogo, reputa necessario che il Governo fornisca chiarimenti sulle motivazioni e sui contenuti di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, recentemente adottato, che riduce di circa 75 milioni di euro gli oneri concessori in capo alle società di trasporto che utilizzano la rete ferroviaria delle Ferrovie dello Stato: in particolare, chiede che sia esplicata la *ratio legis* del decreto citato, chiarendo altresì se l'adozione del provvedimento sia stata preceduta da un'adeguata istruttoria svolta dall'Autorità di regolazione dei trasporti.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 17,10.

1.3.2.1.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 99 (ant.) del 31/10/2013

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 2013
99ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
indi del Vice Presidente
SANGALLI

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Fassina, i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Baretta e Giorgetti e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Legnini.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REFERENTE

(1121) ***Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016***

- (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 *(limitatamente alle parti di competenza)*
- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(1120) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che, nella seduta di ieri, è stata avviata la discussione generale

congiunta sui documenti di bilancio, che si concluderà nella seduta odierna.

Interviene il senatore MANDELLI (*PdL*) , il quale rileva che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, occorre attivare gli interventi necessari a favorire la domanda aggregata, rappresentata dai consumi dei cittadini e dagli investimenti delle imprese, quale strumento indispensabile per agganciare la ripresa economica.

Conseguentemente, osserva che, proprio per aumentare la domanda aggregata, andrebbero potenziati i benefici connessi alla riduzione del cuneo fiscale. Altresì, risulta necessario affrontare la riforma della tassazione sugli immobili secondo un approccio di semplificazione, evitando, per esempio, lo sdoppiamento della TRISE in due componenti, con il rischio di affiancare all'onere fiscale un forte groviglio burocratico, considerando, peraltro, che l'aumento del peso tributario risulterebbe depressivo della domanda aggregata. D'altra parte, è bene ricordare che il settore edilizio rappresenta uno dei motori della macchina produttiva del nostro Paese, il che rende opportuna ogni azione volta a semplificare il carico fiscale sugli immobili.

Da ultimo, ribadisce l'intendimento del proprio gruppo di fornire un contributo costruttivo per semplificare e ridurre i gravami burocratici e fiscali che rischiano di deprimere l'economia del Paese.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) rileva preliminarmente come il proprio Gruppo dissenta da molte delle critiche indirizzate al disegno di legge di stabilità che risultano basate su un presupposto sbagliato, ossia la mancata considerazione dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, i quali necessitano senz'altro di una revisione, ma sono per il momento operativi e cogenti. Occorre, invece, concentrarsi sul potenziamento dell'efficacia di quelle misure utili a rilanciare la crescita e l'equità, consentendo al Paese di agganciare gli spiragli di ripresa presenti nel panorama europeo: al riguardo, vanno distinte le misure la cui efficacia si misura su un arco temporale ravvicinato, da quelle destinate a produrre effetti in un'ottica triennale.

Per quanto concerne le previsioni normative di efficacia temporale ravvicinata, pone l'accento sulle norme propedeutiche al rilancio della domanda aggregata. Osserva, in particolare, la necessità di rimodulare le modalità applicative del patto di stabilità interno, consentendo agli enti locali di utilizzare gli avanzi di bilancio per le spese di investimento; altresì, rileva l'opportunità di estendere, nel settore del sostegno al credito, l'ambito operativo della garanzia statale, utilizzando le potenzialità offerte dalla Cassa depositi e prestiti. Per quanto riguarda, invece, le norme destinate a produrre effetti in un arco triennale, approfondisce la questione dell'alleggerimento del cuneo fiscale, rilevando che l'intervento del Governo si colloca nell'ottica dello spostamento del carico impositivo dal settore produttivo al settore del patrimonio e dei consumi, riallineando il nostro Paese alla composizione tributaria degli altri Stati europei. Tuttavia, rileva che, per aumentare l'efficacia della misura ai fini del rilancio della produttività, sarebbe opportuno restringere la platea dei beneficiari dell'alleggerimento del cuneo fiscale limitandolo alle fasce di reddito più basse per poi, dopo il 2014, valutare una graduale estensione.

Un altro aspetto importante, connesso ai provvedimenti in esame, attiene ad un'impostazione di politica economica volta a superare la fase dell'austerità, puntando sia sulla crescita che sull'equità, al fine di superare le diseguaglianze esistenti nelle società italiane ed europee circa la distribuzione delle risorse e l'accesso ai beni pubblici. Altresì, vanno potenziate le politiche di coesione sociale.

Da ultimo, si sofferma sulla riforma della tassazione immobiliare, rilevando l'abbandono di un'impostazione centralista e l'introduzione, con la TRISE, di un tributo dal carattere federale. Rileva, al riguardo, la necessità, nella fase attuativa di tale nuovo tributo, di non penalizzare, rispetto all'IMU, le fasce sociali meno abbienti, e altresì, di adottare un'imposizione di favore per i beni strumentali all'esercizio di attività di impresa.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) esprime preliminarmente il proprio rammarico per l'avvenuto

cambiamento, alcuni anni fa, del nome della vecchia legge finanziaria in legge di stabilità, quasi a tradire l'intendimento di voler conservare l'assetto economico-finanziario esistente, soffocando nel nascere ogni aspirazione progressista e riformatrice. D'altra parte, essendo di fronte al periodo di recessione economica più grave dal secondo dopoguerra, con circa nove punti percentuali di prodotto interno lordo persi dal 2007 ad oggi, sarebbe esiziale perpetuare politiche rivelatesi fallimentari.

Richiamando le audizioni della Confindustria e della Corte dei conti, osserva la necessità che la riduzione della spesa pubblica si accompagni ad una riqualificazione della medesima, orientandola alla crescita. Formula, inoltre, un giudizio fortemente negativo sulle misure concernenti il cuneo fiscale, la cui portata è del tutto inutile ai fini del rilancio della competitività, nonché sulla riforma della tassazione immobiliare, che dovrebbe quanto meno accompagnarsi ad un programma nazionale di riqualificazione dell'edilizia. Altresì, denuncia il rischio che l'operazione di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico possa risolversi in un esclusivo vantaggio di gruppi finanziari ed imprenditoriali già beneficiati da posizione di rendita.

Auspica, poi, il superamento della permanente controversia tra i diversi livelli istituzionali, sia statali che territoriali, essendo necessario che tutti i soggetti concorrano alla coesione sociale, per esempio, superando le storture esistenti nella gestione dei fondi europei e nel relativo cofinanziamento nazionale. Per quanto attiene alle politiche del lavoro, ricorda la proposta del proprio Gruppo consistente nella convocazione di una conferenza programmatica nazionale, che individui le misure per consentire l'efficace utilizzo dei fondi europei relativi al quadro pluriennale 2014-2020, orientandone l'utilizzo alla crescita e all'effettivo sostegno dell'occupazione.

Relativamente alle garanzie per l'accesso al credito bancario, rileva la necessità di superare la stortura dovuta al fatto che sono quasi sempre le imprese in difficoltà finanziaria ad incappare in strozzature nell'accesso al credito, malgrado la predisposizione di un piano di investimenti, che andrebbe incoraggiato per recuperare capacità produttiva. In conclusione, annuncia l'intendimento del proprio Gruppo di presentare un numero limitato di proposte emendative, incentrate su temi sopra illustrati, sperando di contribuire a trasformare il provvedimento in esame da legge di conservazione a legge di innovazione.

Il senatore BROGLIA (*PD*) pone l'accento sulle misure del disegno di legge di stabilità riguardanti gli enti locali: al riguardo, denuncia il rischio che il carico fiscale complessivo derivante dalla TRISE ecceda la somma del peso fiscale dell'IMU e della TARES, minando così la funzionalità dei comuni quali enti fornitori di servizi pubblici e produttori di progetti di investimento. Denuncia, poi, il pericolo che la norma di cui al comma 4 dell'articolo 14, che esclude dal patto di stabilità interno degli enti locali, nel 2014, i pagamenti in conto capitale per un miliardo di euro, si traduca in una sanatoria in favore dei comuni che hanno violato il patto di stabilità medesimo: pertanto, reputa opportuno modificare tale misura, configurandola esclusivamente come possibilità di utilizzare quota parte degli avanzi di gestione per rilanciare gli investimenti.

Altresì, per evitare che la tassazione sulle case diverse dalla prima abitazione, a causa del cumulo tra l'aliquota IMU del 10,6 per mille e l'aliquota TASI dell'1 per mille, raggiunga l'elevato livello dell'11,6 per mille, auspica una rimodulazione della nuova tassazione sugli immobili, onde scongiurare un aggravio impositivo sui cittadini e sulle imprese.

Il presidente SANGALLI dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 10,05 riprende alle ore 10,20.

Il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) evidenzia che il permanente stato di campagna elettorale in cui vive il Paese rischia di scaricare sul disegno di legge di stabilità eccessive aspettative propagandistiche, dimenticando i rigidi vincoli di finanza pubblica, peraltro derivanti anche

da provvedimenti recentemente approvati dal Parlamento, come il rendiconto e l'assestamento di bilancio, oltre che la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013. Onde evitare, quindi, di illudere i cittadini che stanno vivendo sulla propria pelle la pesante recessione economica, occorre riconoscere che questo disegno di legge di stabilità è l'unico realisticamente possibile in tale fase, caratterizzata da un elevato debito pubblico, ferma restando, tuttavia, la possibilità di individuare elementi suscettibili di miglioramento, peraltro già segnalati nel corso delle audizioni e della discussione generale.

Una volta individuati i vincoli entro i quali operare questa legge di stabilità potrà rappresentare il punto di partenza per permettere, nel prossimo anno, un'effettiva inversione di tendenza, anche approfittando delle opportunità fornite dal semestre di presidenza italiana dell'Unione europea.

Il senatore SANGALLI (*PD*) ricorda che lo *stock* elevato del debito pubblico italiano rappresenta un fardello così pesante sui conti pubblici, da precludere ogni soluzione miracolistica, purtroppo prospettata anche nel corso di alcune audizioni delle parti sociali e dei soggetti istituzionali. Ribadisce, poi, coerentemente con l'illustrazione svolta ieri dai due relatori, gli elementi di discontinuità contenuti nel provvedimento e consistenti in una prima riduzione del carico fiscale, nonché nella predisposizione di alcune misure propedeutiche alla crescita economica. Osserva, poi, la necessità di potenziare le norme riguardanti il sistema produttivo ed imprenditoriale, allocando meglio le risorse già stanziate, soffermandosi sulla necessità di affinare l'operazione di pagamento dei debiti pregressi delle amministrazioni pubbliche verso le imprese mediante anche la corretta quantificazione della quota di debiti sottostimata e riconoscendo che l'avvenuta liquidazione di circa 13 miliardi di euro risulta sostanzialmente in linea con le aspettative.

Per quanto concerne, poi, il rilancio degli investimenti, osserva come il problema italiano non sia rappresentato soltanto dal costo del lavoro, bensì, soprattutto, dalla mancata predisposizione di politiche industriali incentrate sulla ricerca e sull'innovazione tecnologica, anche finalizzata al miglioramento della qualità dei manufatti e dei prodotti offerti. D'altra parte, il fatto che il settore delle imprese esportatrici abbia mantenuto livelli di fatturato rilevanti è la riprova di come il costo del lavoro non rappresenti il principale ostacolo al nostro sviluppo. Ribadisce, quindi, l'importanza dell'innovazione tecnologica dei processi di produzione, ritenendo che essa rappresenti uno strumento più efficace rispetto a programmi generici di attrazione di investimenti dall'estero, che rischierebbero di non trovare una struttura recettiva adeguata, stante le lentezze burocratiche e amministrative che ci caratterizzano. Indica, poi, a titolo esemplificativo, come misura per il rilancio della crescita, la valorizzazione dello *stock* patrimoniale attivo detenuto dall'INAIL, a seguito delle politiche virtuose che hanno favorito la riduzione degli incidenti sul lavoro. Nell'esprimere, quindi, apprezzamento per l'alleggerimento del cuneo fiscale, fa, tuttavia, presente che, per le microimprese, sarebbe più utile adottare misure che incentivino il reinvestimento degli utili. Giudica, poi, positivamente le disposizioni che prorogano gli incentivi per le ristrutturazioni edilizie e la riqualificazione energetica, osservando come esse favoriscano l'emersione del sommerso e il rilancio dell'edilizia. In conclusione, auspica che il Parlamento non abdichi al proprio ruolo di sede istituzionale preposta a svolgere una sintesi tra le istanze particolari e gli interessi generali del Paese, individuando alcune misure qualificanti per la crescita e l'equità, senza disperdere le risorse in molteplici interventi settoriali di dubbia efficacia.

Il senatore Luigi MARINO (*SCpI*) dichiara di esprimere la posizione del proprio Gruppo sulla legge di stabilità condivisa anche dall'omologo Gruppo della Camera dei deputati. Ritiene che il Governo abbia messo in atto un intervento di carattere espansivo assai moderato. Premesso che i saldi complessivi non possono essere oggetto di contestazione, ritiene comunque che il percorso di rientro del parametro *deficit*-PIL potesse proiettarsi su un numero maggiore di anni. La moderazione contraddistingue l'intervento sia in campo fiscale che nell'ambito del supporto agli investimenti. Tuttavia, considera che già in passato manovre poco incisive hanno prodotto effetti finali modesti, mentre le drammatiche

condizioni del sistema economico ed imprenditoriale richiederebbero, se non uno *shock*, quanto meno un consistente segnale per il ripristino di un clima di fiducia generalizzata. Nota quindi criticamente l'assenza di coraggio nella predisposizione della legge di stabilità, mentre con ulteriori risorse - rivenienti ad esempio dalla rivalutazione delle quote della Banca d'Italia, dal processo di rientro dei capitali dall'estero o dalla lotta all'evasione - si sarebbe potuto dar corpo ad un programma di riduzione del cuneo fiscale chiaramente percepibile dagli operatori economici. Richiama poi la situazione del settore immobiliare e delle costruzioni, che sta vedendo una crisi profondissima, le cui cause sono da rinvenirsi in un clima generale che va oltre le possibili colpe degli operatori economici italiani di quest'area: si registra un crollo delle transazioni, delle locazioni e dei finanziamenti che va concretamente arginato. A questo proposito gravare il settore della casa di quattro diverse imposte appare inaccettabile, mentre occorrerebbe un percorso di semplificazione e di immissione di risorse per ripristinare la crescita di un'area così strategica. Il livello di tassazione deve pertanto essere ragionevole e allineato a quello dei principali paesi europei. Conclude richiamando il percorso di liberalizzazioni e privatizzazioni, ricordato anche dal Ministro Saccomanni che necessita al più presto di interventi concreti, con una proiezione finanziaria già sull'anno 2014.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*) premette che svolgerà considerazioni di carattere generale, rimandando alle successive fasi l'analisi delle questioni di dettaglio. Richiama innanzitutto l'attenzione della Commissione sul difficile quadro entro il quale la legge di stabilità si deve muovere per l'effetto cumulato dell'obbligo di pareggio assurto a vincolo costituzionale, delle norme derivanti dal *fiscal compact* e degli oneri direttamente derivanti dagli interessi sul debito. Apparendo chiaro che non vi sono gli spazi per realizzare politiche espansive di concreta efficacia ritiene dunque imprescindibile che il Governo assuma per tempo una forte iniziativa in Europa per la modifica di un contesto così limitante; ciò potrà avvenire in occasione del semestre di Presidenza di turno italiana e comunque prima che gli effetti negativi di tale ingessamento pongano il Paese nuovamente in difficoltà rispetto ai *partners* europei. A questo proposito segnala che anche la crescita prevista dal Governo per l'anno venturo, ammesso che si realizzi, non appare sufficiente al recupero di risorse di cui la finanza pubblica necessita. In tali condizioni è evidente che la manovra finanziaria si limiti a misure che risultano appena percepibili per le imprese e i lavoratori. Esprime quindi forte preoccupazione per la tendenza ad indicare la copertura di nuove spese tramite maggiori entrate tributarie, dal momento che l'assestamento di bilancio del 2013 indica un drammatico crollo del gettito, sia sul versante dell'IVA, che delle accise, del bollo e delle imposte dirette. Il modesto incremento delle entrate IRPEF va ricollegato al mero aumento degli acconti, che hanno paradossalmente superato l'intera cifra dovuta. Nella legge di stabilità è pertanto necessario inserire alcune piccole ma significative misure per le imprese ed i lavoratori, pur avendo a mente che si tratta di una legge di stabilità tra le più ridotte per dimensioni negli ultimi anni. Nella scelta delle misure incentivanti non va trascurata la vera emergenza del sistema economico ossia il mancato incremento della produttività, che risulta ristagnante addirittura dal 2000 ad oggi, mentre paesi come Germania, Francia e Spagna hanno registrato incrementi di un qualche rilievo. La produttività non deve considerarsi un tabù e pertanto non può evitarsi il problema del cambiamento culturale del lavoro quale premessa all'efficacia della manovra di bilancio: ad ogni agevolazione dovrà necessariamente corrispondere una contropartita in termini di aumento della produttività. A questo proposito va abbandonata la tendenza riscontrata negli ultimi decreti-legge in tema di pubblica amministrazione, sostanzialmente incentrati sulle provvidenze in assenza di miglioramenti qualitativi. Un ragionamento in parte analogo vale per l'utilizzo dei Fondi europei, da molti invocato come strumento per la ripresa: è facile constatare come anche le cifre che vengono spese siano disperse in tanti piccoli interventi di scarsa efficacia: si pensi al caso della scuola, ove è facile riscontrare finanziamenti a pioggia per progetti di limitata efficacia e di opinabile contenuto, mentre parrebbe assai più serio un ragionamento complessivo sulla riqualificazione e la promozione professionale del personale scolastico, evitando così finanziamenti surrettizi che negano il valore della meritocrazia. Un ulteriore richiamo va formulato sul tema del rapporto tra ricerca ed impresa: l'Italia appare gravemente carente nel settore proprio della ricerca applicata, ed è qui che

bisognerebbe investire per garantire quello sviluppo nei settori tecnologicamente più avanzati che tutti auspicano. Conclude riportando all'attenzione della Commissione la tematica della crisi occupazionale giovanile: è facile constatare come molte delle migliori energie abbiano già intrapreso la strada dell'estero senza che vi siano concrete possibilità per un loro ritorno al termine di una pur auspicabile esperienza al di fuori dei confini nazionali. Richiama, quindi, all'individuazione di misure che diano a questi giovani opportunità di impiego delle loro consistenti energie e non mere misure di tipo assistenziale; le nuove generazioni dispongono delle capacità per ridare slancio all'economia e all'intrapresa, mentre non deve essere assecondata la mentalità dell'aiuto temporaneo ed improduttivo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente SANGALLI (*PD*) dichiara chiusa la discussione generale, rinviando per le repliche dei relatori e del Governo alle sedute della settimana prossima.

Il seguito dell'esame congiunto è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 11,50.

1.3.2.1.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 101 (pom.) del 06/11/2013

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 2013
101ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Fassina e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Legnini.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1150) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana nella quale erano state illustrate le osservazioni sul testo.

Il relatore LAI (*PD*) illustra gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.2, 2.8, 2.11, 3.4, 3.5, 4.16, 4.18, 4.0.1, 5.3, 5.4, 5.22, 5.27, 7.2, 7.3, 7.4, 7.7, 7.0.3, 10.2, 10.4, 10.5, 15.2, 15.5, 15.6, 15.8, 15.10, 15.11, 15.14, 15.15, 15.26, 15.27, 15.28, 16.1, 16.11, 17.5, 17.6, 18.2, 19.5, 19.7, 19.8, 19.200, 20.1, 20.2, 20.4, 24.3, 24.5 e 24.0.1.
Richiede l'acquisizione di una relazione tecnica sulle proposte 1.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.10, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.5, 5.6, 5.9, 5.10, 5.23, 5.25, 5.26, 5.0.1, 7.10, 7.0.1, 7.0.2, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 11.1, 15.1, 15.3, 15.4, 15.12, 15.13, 15.16, 15.17, 15.21, 15.24, 24.6, 24.7, 27.1, 27.2, e 27.3.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede un approfondimento sulle ragioni che hanno indotto il relatore a considerare onerose le proposte 2.1 e 10.2.

Il presidente AZZOLLINI osserva come entrambi gli emendamenti coprano dei maggiori costi attraverso la rimodulazione di un regolamento governativo che detta le modalità di erogazione dei contributi all'editoria, senza intervenire sulla relativa autorizzazione di spesa. Risultano quindi scoperti.

Il senatore MILO (*PdL*), notando criticamente la celerità con la quale la Commissione è costretta ad esaminare il decreto-legge in materia di istruzione ed università, ritiene non accettabile che il Senato riceva i provvedimenti a pochi giorni dalla scadenza dei termini di conversione, così limitandosi gravemente le prerogative di uno dei due rami del Parlamento.

Il sottosegretario FASSINA mette a disposizione dei senatori una nota con la quale si dà riscontro alle osservazioni emerse sul testo del provvedimento.

Il PRESIDENTE, al fine di poter approfondire la nota consegnata dal Governo sulle osservazioni avanzate dal Relatore sul testo, propone di rinviare brevemente l'esame del provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA SESSIONE DI BILANCIO

Il PRESIDENTE sottolinea come il calendario della sessione di bilancio si presenti particolarmente complesso, dal momento che oltre alle leggi di bilancio e di stabilità vi è la necessità di inserire tra gli adempimenti della Commissione anche l'esame del decreto-legge n. 126 del 2013 in materia di enti locali e, in prospettiva, di quello attualmente in discussione alla Camera che, realizzando una manovra di rientro del *deficit* per l'anno in corso, costituisce il presupposto per il rispetto dei saldi di finanza pubblica da parte della legge di stabilità per il 2014. In tale quadro, rappresenta che sono giunte diverse richieste di posticipazione del termine di presentazione degli emendamenti relativi ai disegni di legge di stabilità e di bilancio.

Propone, quindi, che tale termine sia fissato nella giornata di lunedì 11 novembre, garantendo già nel corso del giorno seguente l'esame delle prime proposte emendative.

Il senatore SANTINI (*PD*) conviene circa l'utilità di una dilazione, ma ritiene del pari assolutamente necessario evitare slittamenti significativi dei lavori, che comprometterebbero il rispetto del calendario fissato per l'Assemblea dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. Propone quindi di posticipare il termine degli emendamenti a giovedì sera alle ore 20 o al massimo a

venerdì 8 novembre.

Si associano alla proposta del Presidente di fissare il termine per la giornata di lunedì 11 novembre il senatore D'ALI' (*PdL*) a nome del suo Gruppo, nonché la senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) e la senatrice BULGARELLI (*M5S*).

Il senatore ZANDA (*PD*) richiama l'attenzione della Commissione sulla circostanza che l'esame della legge di stabilità dovrebbe concludere il proprio *iter* al Senato entro il 22 novembre prossimo, secondo quanto stabilito dal calendario dei lavori dell'Assemblea. Lo spostamento del termine per la presentazione degli emendamenti a lunedì prossimo potrebbe compromettere tale calendario ritardando i lavori con gravi ripercussioni sull'intera programmazione del Senato. Riterrebbe pertanto preferibile il mantenimento dell'originario termine di scadenza degli emendamenti.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), richiamando l'atteggiamento responsabile concretamente dimostrato dalle forze di opposizione in questi mesi di legislatura, chiede che esse possano disporre anche del fine settimana per la formulazione degli emendamenti. Ribadisce pertanto la necessità che il termine in Commissione venga fissato nella giornata di lunedì, come proposto dal Presidente.

Il senatore D'ALI' (*PdL*) si rammarica nel cogliere un elemento di diffidenza rispetto alla fissazione del termine nella giornata di lunedì; assicura, invece, che tale proposta non ha alcun carattere dilatorio e che non pregiudica in alcun modo la celerità dei lavori, posto che essi comincerebbero in ogni caso martedì, come sarebbero cominciati anche nel caso di posticipo alla giornata di venerdì 8.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) ribadisce l'opportunità di posticipare il termine per gli emendamenti all'inizio della settimana entrante, come già richiesto dal suo Gruppo nel corso della precedente seduta del 30 ottobre scorso.

La senatrice LEZZI (*M5S*) fa presente che il suo Gruppo aveva chiesto sin dall'inizio della programmazione dei lavori sulla manovra finanziaria che il termine fosse fissato alla giornata di lunedì 11, sottolinea inoltre che se il calendario dei lavori dell'Assemblea fosse stato integrato nel modo proposto dal M5S votando sulle conclusioni della Giunta per le elezioni sulla decadenza del senatore Berlusconi, sarebbe stato più agevole portare a termine anche il lavoro sulla legge di stabilità. Ribadisce pertanto, a sua volta, che il termine possa essere quello indicato dal presidente Azzollini.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritiene non accettabile per il proprio Gruppo il termine proposto dal presidente Azzollini per lunedì 11 in quanto ciò ritarderebbe fortemente la conclusione dei lavori della Commissione sulla legge di stabilità. Ritiene pertanto necessario raggiungere una data più condivisa ribadendo la proposta di fissazione del termine per la giornata di venerdì 8 novembre.

Il senatore D'ALI' (*PdL*), chiarendo ancora una volta che non vi è alcun intento strumentale nella posticipazione del termine degli emendamenti alla giornata di lunedì, ribadisce la necessità del suo Gruppo di avere il tempo necessario a selezionare le proposte emendative da presentare, cosa per la quale occorre che siano disposti tempi congrui.

La senatrice LEZZI (*M5S*) , rivedendo la posizione precedentemente espressa, dichiara di aver consultato l'ufficio legislativo del suo Gruppo e poter dare la disponibilità, a nome di quest'ultimo, alla fissazione del termine degli emendamenti per la serata di venerdì 8 novembre.

Il PRESIDENTE, nell'intento di individuare una soluzione condivisa e sottolineando come la fissazione del termine nella giornata di venerdì implichi comunque l'inizio dei lavori della Commissione nella giornata di martedì, come sarebbe avvenuto in ogni caso anche con la posticipazione del termine nella prima mattinata di lunedì 11 novembre, propone di fissare tale termine a sabato 9 novembre alle ore 12, disponendo già da ora di iniziare i lavori della Commissione sugli emendamenti nella mattinata di martedì 12 novembre con una seduta che sarà appositamente convocata.

La Commissione conviene.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato, in sede referente, con l'esame del decreto-legge n. 126 del 31 ottobre 2013, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio (A.S. 1149).

La Commissione prende atto.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI E SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI VENERDI'

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione già convocata per domani, giovedì 7 novembre, alle ore 15,30, è anticipata alle ore 15. Avverte, altresì, che le seduta già convocata per venerdì 8 novembre, alle ore 9 e alle ore 15 sono sconvocate.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE, in considerazione della imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, dispone di sospendere la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,25, riprende alle ore 16,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(1150) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca***

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposto. Seguito e conclusione dell'esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta.

Il presidente AZZOLLINI, in considerazione dell'approfondimento dei contenuti della nota consegnata dal rappresentante del Governo in relazione alle osservazioni sul testo, invita il senatore Lai a dare conto della proposta di parere.

Il relatore LAI (*PD*), propone l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio - esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo con riferimento all'articolo 24 e all'articolo 27, comma 2 - esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto che:

- le riduzioni di spesa disposte dall'articolo 27, comma 2, lettere c), d), e) ed f), non pregiudichino la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

In merito agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.2, 2.8, 2.11, 3.4, 3.5, 4.16, 4.18, 4.0.1, 5.3, 5.4, 5.22, 5.27, 7.2, 7.3, 7.4, 7.7, 7.0.3, 10.2, 10.4, 10.5, 15.2, 15.5, 15.6, 15.8, 15.10, 15.11, 15.14, 15.15, 15.26, 15.27, 15.28, 16.1, 16.11, 17.5, 17.6, 18.2, 19.5, 19.7, 19.8, 19.200, 20.1, 20.2, 20.4, 24.3, 24.5, 24.0.1, 1.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.10, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.5, 5.6, 5.9, 5.10, 5.23, 5.25, 5.26, 5.0.1, 7.10, 7.0.1, 7.0.2, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 11.1, 15.1, 15.3, 15.4, 15.12, 15.13, 15.16, 15.17, 15.21, 15.24, 24.6, 24.7, 27.1, 27.2 e 27.3. Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.".

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) preannuncia il proprio voto contrario, in quanto ritiene che sul testo la Commissione avrebbe dovuto esprimersi con una contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) dichiara che il proprio Gruppo esprimerà un voto di astensione, criticando le affrettate modalità di esame del provvedimento.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 17.

1.3.2.1.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 102 (pom.) del 07/11/2013

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE 2013
102ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(1121) ***Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016***

- (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

(Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (1120) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di giovedì 31 ottobre 2013.

Il presidente AZZOLLINI, nel ricordare che nella seduta dello scorso 31 ottobre si era conclusa la discussione generale congiunta sui documenti di bilancio, dà la parola ai relatori per gli interventi di replica.

Il relatore D'ALI' (*PdL*) ricordando che, nel corso della discussione generale congiunta, sono stati toccati principalmente i temi della tassazione sugli immobili e della riduzione del cuneo fiscale

esprime apprezzamento per l'approccio costruttivo dei diversi interventi.

Fa, poi, presente che i vincoli di bilancio e i dati macroeconomici, ribaditi anche in questi ultimi giorni dal Ministro dell'economia e delle finanze, rappresentano una cornice fondamentale in cui collocare le proposte emendative.

Nel rinviare alla fase di esame degli emendamenti un maggiore approfondimento delle diverse tematiche, conferma l'impegno del Senato a migliorare l'impianto del disegno di legge di stabilità, anche alla luce delle specifiche connotazioni delle coperture finanziarie che caratterizzano il provvedimento nel triennio 2014-2016.

Il relatore SANTINI (*PD*) rammenta che, al momento dell'adozione, da parte del Governo, del disegno di legge di stabilità, il Presidente del Consiglio dei ministri aveva fin da subito posto l'accento sul carattere "aperto" del provvedimento, su cui il Parlamento avrebbe poi operato approfondimenti e interventi migliorativi.

Rileva, peraltro, che questa Commissione si troverà a lavorare nel rispetto di due parametri entrambi ineludibili consistenti sia nel vincolo dei conti pubblici sia nella necessità di predisporre misure per il rilancio della crescita economica.

Anche alla luce delle recenti previsioni della Commissione europea, che ha rivisto al ribasso le prospettive d'incremento del Pil per il 2014, evidenzia l'assoluta necessità, nel corso dell'esame del disegno di legge di stabilità, di rafforzare tutti i provvedimenti necessari alle misure propedeutiche al rilancio della crescita, come la riforma della tassazione sugli immobili e dell'imposizione fiscale sui redditi di lavoro e di impresa, nell'auspicio che tali interventi rappresentino il primo passaggio di un percorso complessivo da completarsi nel prossimo triennio.

Da ultimo, segnala che sarebbe importante, da parte delle opposizioni, l'eventuale presentazione di relazioni di minoranza, quale utile contributo per un ulteriore miglioramento dei documenti di bilancio.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare i relatori, avverte che, nella giornata di martedì prossimo, si terrà l'intervento di replica del Governo.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.3.2.1.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 103 (ant.) del 12/11/2013

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2013
103ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Fassina, il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Legnini.

La seduta inizia alle ore 11,35.

IN SEDE REFERENTE

(1121) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016***
- (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016
(Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (1120) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di giovedì 7 novembre.

Il presidente AZZOLLINI comunica che, nel corso della seduta, avrà luogo la replica del rappresentante del GOVERNO e sarà avviato l'esame degli emendamenti al disegno di legge di bilancio. Fa inoltre presente che, nel prosieguo della procedura in corso, interpreterà in maniera rigorosa la disciplina regolamentare in tema di sostituzioni, con particolare riferimento alla necessità che le relative comunicazioni scritte siano consegnate alla Presidenza prima dell'inizio della seduta.

Propone quindi di concordare preventivamente le sedute nel cui ambito avranno luogo le votazioni, in maniera tale da agevolare l'ordinato corso dell'esame.

La Commissione conviene.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede quale sia l'effetto della eventuale mancata illustrazione degli emendamenti presentati.

Il PRESIDENTE precisa che l'illustrazione rappresenta una mera facoltà del proponente, il cui mancato esercizio non comporta conseguenze procedurali. Dà quindi la parola al rappresentante del GOVERNO per lo svolgimento della replica.

Il vice ministro FASSINA osserva, in primo luogo, che la manovra finanziaria registra, sul piano macroeconomico, un'inversione di tendenza rispetto agli interventi del recente passato, come si evince dai dati sull'indebitamento, in crescita per il 2014 rispetto al livello tendenziale: la finalità perseguita dal Governo è quella di introdurre misure di segno espansivo ed anticiclico, sia pure nel rispetto dei vincoli e delle compatibilità di finanza pubblica.

In tale ottica, occorrerebbe a suo avviso riconsiderare gli auspici per l'adozione di misure cosiddette *shock*, attesa anche la necessità di raggiungere, tra il 2014 e il 2015, l'obiettivo del pareggio di bilancio.

Quanto al tema della spesa pubblica, rileva che la spesa primaria corrente delle pubbliche Amministrazioni risulta già in riduzione in termini reali, e che la manovra contempla anche misure aggiuntive volte al contenimento delle spese per il personale. Al contempo, il Governo non ha trascurato di rifinanziare voci di spesa di grande rilievo politico e sociale, quali ad esempio il Fondo per le non autosufficienze e il cosiddetto "cinque per mille", ed ha altresì evitato che divenissero operative le clausole di salvaguardia finanziaria introdotte da interventi normativi del passato.

Ulteriori misure restrittive sulla spesa pubblica, a suo avviso, vanno accuratamente valutate non solo in termini di sostenibilità da parte del sistema, ma anche per ciò che concerne l'incidenza sull'economia reale, considerato l'effetto moltiplicatore della spesa.

Pone in rilievo che, nelle condizioni finanziarie date, la manovra si fa carico anche di introdurre misure specifiche a sostegno della domanda e degli investimenti, ad esempio in materia di IRPEF sul lavoro dipendente e di riduzione del costo del lavoro gravante sulle imprese. Tra gli interventi a sostegno dell'economia, cita anche le misure a favore della patrimonializzazione delle imprese e l'allentamento del Patto di stabilità interno, finalizzato a garantire margini di spesa più ampi agli enti locali. Soggiunge che sarebbe altresì opportuno prevedere interventi a garanzia delle banche, funzionali a consentire in maniera più agevole l'accesso al credito da parte degli operatori economici.

Sottolinea che la manovra segna un'inversione di tendenza anche per quanto attiene a una delle voci più rilevanti della spesa sociale: la spesa sanitaria, che non è oggetto di ulteriori restrizioni. Ciò è stato reso possibile anche per gli effetti derivanti dall'attuazione dei piani di rientro dai disavanzi sanitari.

Pone in evidenza che un contributo assai rilevante al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica è assicurato dalle misure in tema di contenimento della spesa per il personale pubblico, nonché da quelle in materia pensionistica, sebbene su tale ultimo versante il Governo abbia avuto cura di concentrare sulle pensioni di livello più elevato il blocco delle indicizzazioni.

Quanto infine all'imposizione fiscale sulla prima casa, fa presente che dal nuovo sistema prefigurato deriverà una riduzione di gettito di circa un miliardo, rispetto alla quale lo Stato si farà carico di interventi compensativi nei riguardi degli enti locali.

Conclude assicurando la disponibilità del Governo a sostenere ogni emendamento migliorativo che si ponga in sintonia con la *ratio* della manovra: sostenere la ripresa economica e supportare sia le fasce

sociali più deboli sia le imprese, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) auspica che i rappresentanti del GOVERNO possano fornire risposta ai quesiti che egli ha già avuto modo di porre circa il decreto ministeriale riguardante i concessionari dei servizi di trasporto ferroviario e in merito al quadro riepilogativo delle provvidenze economiche in favore dell'editoria.

Il vice ministro FASSINA si riserva di rispondere al quesito relativo al citato decreto ministeriale.

Il sottosegretario LEGNINI comunica che fornirà le informazioni richieste, in merito alle provvidenze per l'editoria, quando si passerà all'esame delle disposizioni del disegno di legge riguardanti la materia.

La senatrice LEZZI (*M5S*) chiede per quale motivo le misure inerenti alla svalutazione dei crediti di banche e compagnie di assicurazione siano considerate dal Governo foriere di maggiori entrate.

Il vice ministro FASSINA fornisce i chiarimenti richiesti, facendo presente che sul punto può essere consultata, per ulteriori ragguagli, anche la relazione tecnica.

Il PRESIDENTE, quindi, dichiara inammissibili, per quanto concerne le proposte emendative al disegno di legge di bilancio (A.S. 1121), i seguenti emendamenti: 2.Tab.2.8.5, 2.Tab.2.9.5, 2.Tab.2.10.5, 2.Tab.2.13.5, 2.Tab.2.31.5, 2Tab.2.32.5 e 2.Tab.2.33.5.
Domanda, quindi, se vi siano richieste di intervento in sede di illustrazione degli emendamenti al disegno di legge di bilancio.

In assenza di richieste di intervento, il PRESIDENTE dà per illustrati tutti gli emendamenti e propone di rinviare il seguito dell'esame, anticipando l'inizio della seduta pomeridiana alle ore 16.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana di oggi, già prevista per le ore 17, è anticipata alle ore 16.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,25.

ORDINI DELGIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1121

G/1121/1/5

DI BIAGIO, AUGELLO

La 5a Commissione permanente del Senato,

premesso che:

lo stanziamento di cui all'articolo 2 della legge 92 del 2004 pari originariamente a 100.000 euro annui, è stato oggetto di decurtazione ai sensi dell'articolo 60 del decreto-legge n. 112 del 2008 che ha previsto i cosiddetti «tagli lineari» su taluni capitoli di bilancio dei Ministeri, involgendo di fatto il capitolo 3631, tabella 13 del Ministero dei beni culturali entro il quale sono previsti gli stanziamenti determinati dalla legislazione a favore dell'Archivio Museo storico di Fiume.

Alla luce di quanto evidenziato, nell'attuale stato di previsione del Ministero dei beni culturali nell'ambito della missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21), programma 1.10 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10) le risorse destinate al finanziamento di cui alla legge 92 del 2004 ammontano a 36.610 per l'anno 2014, 34.826 per l'anno 2015 e 34.905 per l'anno 2016 con ovvie quanto deleterie conseguenze sulla funzionalità e sulle potenzialità dell'Archivio Museo, i cui progetti e la cui attività divulgativa hanno ottenuto plauso ed apprezzamento dal mondo istituzionale ed accademico;

sarebbe auspicabile un reintegro delle risorse che possa superare i limiti previsti dalla normativa del 2008 e che consenta, in assenza di ulteriori formule di sostegno e finanziamento, il proseguimento delle pregevoli attività dell'Archivio Museo, attualmente compromesse e notevolmente limitate, tenendo anche ulteriormente conto che l'Archivio Museo storico di Fiume con annessa biblioteca resta aperto 22 ore settimanali al pubblico gratuitamente,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di ripristinare, nell'ambito del provvedimento in titolo, un reintegro dei finanziamenti originariamente previsti a favore dell'Archivio museo storico di Fiume ai sensi dell'articolo 2 della legge 92 del 2004.

G/1121/2/5

DI BIAGIO, ALBERTINI

La 5 Commissione permanente del Senato,

premesso che:

le risorse finanziarie stanziate con la legge di stabilità 2012, n. 183 del 2011 (euro 4,7 milioni per il 2012 ed euro 5,6 milioni a decorrere dal 2013) hanno prodotto una decurtazione del trattamento economico accessorio percepito fino al 2011, pari al 64 per cento per l'anno 2012 e al 57 per cento a decorrere dal 2013;

l'articolo 8, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218, ha previsto l'impiego di un'aliquota di personale del Corpo forestale dello Stato e della polizia penitenziaria presso la DIA, per le esigenze di collegamento con le strutture di appartenenza, nonché per l'attività di analisi sullo scambio delle informazioni di interesse all'interno delle strutture carcerarie e di quelle connesse al contrasto delle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e agli altri compiti di istituto, che aumenta il numero di personale complessivo posto alle dipendenze della DIA e, contemporaneamente, riduce ulteriormente la predetta decurtazione;

l'incremento delle risorse finanziarie previste per il trattamento economico accessorio del personale posto alle dipendenze della DIA, ridotte con l'articolo 4, comma 21, della legge n. 183 del 2011 (Legge di stabilità 2012), che ha fissato in euro 5,6 milioni a decorrere dal 2013 la spesa autorizzata, è indicato anche nella risoluzione n. 8-00215 approvata dalla 1 Commissione Camera dei deputati nella seduta dell'11 dicembre 2012, laddove si impegna il Governo «a valutare l'opportunità di

reintegrare le risorse destinate al trattamento economico accessorio...»,

impegna il Governo:

a prevedere alla tabella n. 8 dello Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, Missione: Ordine pubblico e sicurezza, Programma: Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia, capitolo 2673 (Indennità accessoria al personale in servizio presso la direzione investigativa antimafia), un incremento di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 per l'attribuzione a tutto il personale comunque posto alle dipendenze della DIA di un trattamento economico accessorio da determinare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

G/1121/3/5

DI BIAGIO, ALBERTINI

La 5 Commissione permanente del Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016» introducendo alla tabella 8 misure relative ai capitoli di spesa del Ministero dell'interno, attinenti il dipartimento di pubblica sicurezza, il dipartimento per gli affari interni e territoriali e il dipartimento Vigili del Fuoco, soccorso pubblico e difesa civile anche in tema di equo indennizzo, pensione privilegiata e indennità per causa di servizio;

è opportuno evidenziare che sui citati versanti sussistono criticità di natura operativa e funzionale in merito al personale afferente la polizia locale che si trova ad operare in realtà socio-ambientali, che contemplano l'esposizione a un'ampia varietà di situazioni potenzialmente rischiose quali rapine, incidenti od operazioni di polizia giudiziaria e di ordine pubblico;

difatti, l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha previsto l'abrogazione, per il personale afferente la pubblica amministrazione, degli istituti «dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata», mantenendoli in deroga per alcune categorie particolarmente esposte a rischio indicate con la dicitura «personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico»;

la citata dicitura esclude dalle deroghe tutto il personale della polizia locale, afferente il comparto vigilanza degli enti locali; piuttosto che il citato comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, esponendo detto personale a gravi criticità sul piano della tutela dei propri diritti e rappresentando una grave ed ingiusta disparità di trattamento, che misconosce la difficile realtà socio-ambientale nella quale si trovano ad operare;

si tratta di circa 65.000 unità di personale di polizia locale, distribuite su tutto il territorio nazionale, le quali operano quotidianamente in situazioni di potenziale esposizione a rischio, analogamente ai loro colleghi afferenti i corpi di polizia di Stato, vigili del fuoco, croce rossa, Arma dei carabinieri, già tutelati dalla deroga;

è opportuno segnalare che ai fini di quanto sopra esposto, l'articolo 5 della legge quadro n. 65 del 1986 prevede, al comma 5, che gli addetti del servizio di polizia municipale possano «portare, senza licenza, le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4»,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune misure, anche di natura normativa, finalizzate ad un pieno riconoscimento dei diritti di tutela sul lavoro per il personale della polizia locale, includendo lo stesso tra le deroghe dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 citato in premessa, iscrivendo altresì le corrispondenti risorse da destinare allo scopo sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate.

2.Tab.2.1.5

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

Alla tabella 2, missione (1) Politiche economiche-finanziarie e di bilancio, *al programma* Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità (1.1), *sono apportate le seguenti modificazioni:*

2014: + 10.000.000;
2015: + 10.000.000;
2016: + 10.000.000.

Conseguentemente alla medesima tabella 2, missione Fondi da ripartire (25), *al programma* Fondi di riserva e speciali 25.2 (25), *sono apportate le seguenti modificazioni:*

2014: ? 10.000.000;
2015: ? 10.000.000;
2016: ? 10.000.000.

2.Tab.2.2.5

ZIN

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* 1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio, *programma* 1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 1.000.000;
2015: ? 1.000.000;
2016: ? 1.000.000;

Conseguentemente, alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri, *missione* (1) L'Italia in Europa e nel Mondo (4), *programma* Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8), *apportare le seguenti modificazioni:*

2014: + 1.000.000;
2015: + 1.000.000;
2016: + 1.000.000.

2.Tab.2.3.5

GIANLUCA ROSSI, GUERRIERI PALEOTTI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze *missione* 1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29) *programma* 1.3, Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.
2015:
CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.
2016:
CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *missione* 9, Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) *programma* 7.2, Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
? CP: ? 5.000.000;
CS: ? 5.000.000.
2015:
? CP: ? 5.000.000;

CS: ? 5.000.000.

2016:

? CP: ? 5.000.000;

CS: ? 5.000.000.

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri *missione* 2, Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, (32) *programma* 2.2, Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

? CP: ? 15.000.000;

CS: ? 15.000.000.

2015:

? CP: ? 15.000.000;

CS: ? 15.000.000.

2016:

? CP: ? 15.000.000;

CS: ? 15.000.000.

Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *missione* 5, Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), *programma* 5.2 Servizi e affari generati per le amministrazioni di competenza (32.3), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

? CP: ? 10.000.000;

CS: ? 10.000.000.

2015:

? CP: ? 10.000.000;

CS: ? 10.000.000.

2016:

? CP: ? 10.000.000;

CS: ? 10.000.000.

Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno *missione* 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) *programma* 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

? CP: ? 20.000.000;

CS: ? 20.000.000.

2015:

? CP: ? 20.000.000;

CS: ? 20.000.000.

2016:

? CP: ? 20.000.000;

CS: ? 20.000.000.

2.Tab.2.1.6

La Commissione

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze *missione* Politiche economico-finanziarie e di bilancio, *programma* 1.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali, *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 15.000.000;

CS: + 15.000.000.

2015:

CP: + 15.000.000;

CS: + 15.000.000.
2016:
CP: + 15.000.000;
CS: + 15.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella 2, missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, *programma* 24.4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche, *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
? CP: ? 15.000:000;
CS: ? 15.000.000.
2015:
? CP: ? 15.000.000;
CS: ? 15.000.000.
2016:
? CP: ? 15.000.000;
CS: ? 15.000.000.

2.Tab.2.4.5

GIANLUCA ROSSI, GUERRIERI PALEOTTI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze *missione* 1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29) *programma* 1.4 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4), *apportare le seguenti variazioni*

2014:
CP: + 30.000.000;
CS: + 30.000.000.
2015:
CP: + 30.000.000;
CS: + 30.000.000.
2016:
CP: + 30.000.000;
CS: + 30.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri *missione* 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) *programma* 2.2 Servizi e affari generali per l'amministrazioni di competenza (32.3), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
? CP: ? 15.000.000;
CS: ? 15.000.000.
2015:
? CP: ? 15.000.000;
CS: ? 15.000.000.
2016:
? CP: ? 15.000.000;
CS: ? 15.000:000.

Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno *missione* 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) *programma* 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
? CP: ? 15.000.000;
CS: ? 15.000.000.
2015:

? CP: ? 15.000.000;
CS: ? 15.000.000.
2016:
? CP: ? 15.000.000;
CS: ? 15.000.000.

2.Tab.2.2.6

La Commissione

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze *missione* Politiche economico-finanziarie e di bilancio, *programma* 1.4 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario, *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.
2015:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.
2016:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella 2, missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, *programma* 24.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, *apportare le seguenti variaz;oni:*

2014:
? CP: ? 10.000.000;
CS: ? 10.000.000.
2015:
? CP: ? 10.000.000;
CS: ? 10.000.000.
2016:
? CP: ? 10.000.000;
CS: ? 10.000.000.

2.Tab.2.3.6

La Commissione

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze *missione* Politiche economico-finanziarie e di bilancio, *programma* 1.5 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte, *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
CP: + 15.000.000;
CS: + 15.000.000.
2015:
CP: + 15.000.000;
CS: + 15.000.000.
2016:
CP: + 15.000.000;
CS: + 15.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella 2, missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, *programma* 24.4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche, *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
? CP: ? 15.000.000;

CS: ? 15.000.000.
2015:
? CP: ? 15.000.000;
CS: ? 15.000.000.
2016:
? CP: ? 15.000.000;
CS: ? 15.000.000.

2.Tab.2.5.5

FILIPPI, GUERRIERI PALEOTTI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze *missione* 2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) *programma* 2.5 Rapporti finanziari con enti territoriali (3.7), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
CP: + 75.000.000;
CS: + 75.000.000.
2015:
CP: + 75.000.000;
CS: + 75.000.000.
2016:
CP: + 75.000.000;
CS: + 75.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali *missione* 9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) *programma* 7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
? CP: ? 5.000.000;
CS: ? 5.000.000.
2015:
? CP: ? 5.000.000;
CS: ? 5.000.000.
2016:
? CP: ? 5.000.000;
CS: ? 5.000.000.

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri *missione* 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) *programma* 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
? CP: ? 15.000.000;
CS: ? 15.000.000.
2015:
? CP: ? 15.000.000;
CS: ? 15.000.000.
2016:
? CP: ? 15.000.000;
CS: ? 15.000.000.

Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca *missione* 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) *programma* 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

? CP: ? 10.000.000;
CS: ? 10.000.000.
2015:
? CP: ? 10.000.000;
CS: ? 10.000.000.
2016:
? CP: ? 10.000.000;
CS: ? 10.000.000.

Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno *missione* 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) *programma* 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
? CP: ? 20.000.000;
CS: ? 20.000.000.
2015:
? CP: ? 20.000.000;
CS: ? 20.000.000.
2016:
? CP: ? 20.000.000;
CS: ? 20.000.000.

Alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti *missione* 7 Fondi da ripartire (33) *programma* 7.1 Fondi da assegnare (33.1), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
? CP: ? 25.000.000;
CS: ? 25.000.000.
2015:
? CP: ? 25.000.000;
CS: ? 25.000.000.
2016:
? CP: ? 25.000.000;
CS: ? 25.000.000.

2.Tab.2.6.5

GIANLUCA ROSSI, GUERRIERI PALEOTTI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze *missione* 5 Ordine pubblico e sicurezza (7) *programma* 5.1 Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica (7.5), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
CP: + 15.000.000;
CS: + 15.000.000.
2015:
CP: + 15.000.000;
CS: + 15.000.000.
2016:
CP: + 15.000.000;
CS: + 15.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri *missione* 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) *programma* 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

? CP: ? 5.000.000;
CS: ? 5.000.000.
2015:
? CP: ? 5.000.000;
CS: ? 5.000.000.
2016:
? CP: ? 5.000.000;
CS: ? 5.000.000.

Alla tabella 8, stato di previsIone del Ministero dell'interno *missione* 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) *programma* 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
? CP: ? 10.000.000;
CS: ? 10.000.000.
2015:
? CP: ? 10.000.000;
CS: ? 10.000.000.
2016:
? CP: ? 10.000.000;
CS: ? 10.000.000.

2.Tab.2.7.5

TOMASELLI, GUERRIERI PALEOTTI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze *missione* 8 Competitività e sviluppo delle imprese (11) *programma* 8.3 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (11.9), *apportare le seguenti variazioni*

2014:
CP: + 75.000.000;
CS: + 75.000.000.
2015:
CP: + 75.000.000;
CS: + 75.000.000.
2016:
CP: + 75.000.000;
CS: + 75.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali *missione* 9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) *programma* 7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
? CP: ? 5.000.000;
CS: ? 5.000.000.
2015:
? CP: ? 5.000.000;
CS: ? 5.000.000.
2016:
CP: - 5.000.000;
CS: - 5.000.000.

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri *missione* 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) *programma* 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
CP: - 15.000.000;
CS: ? 15.000.000.
2015:
? CP: ? 15.000.000;
CS: ? 15.000.000.
2016:
? CP: ? 15.000.000;
CS: ? 15.000.000.

Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca *missione* 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) *programma* 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
? CP: ? 10.000.000;
CS: ? 10.000.000.
2015:
? CP: ? 10.000.000;
CS: ? 10.000.000.
2016:
? CP: ? 10.000.000;
CS: ? 10.000.000.

Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno *missione* 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) *programma* 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
? CP: ? 20.000.000;
CS: ? 20.000.000.
2015:
? CP: ? 20.000.000;
CS: ? 20.000.000.
2016:
? CP: ? 20.000.000;
CS: ? 20.000.000.

Alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti *missione* 7 Fondi da ripartire (33) programma 7.1 Fondi da assegnare (33.1), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
? CP: ? 25.000.000;
CS: ? 25..000.000
2015:
? CP: ? 25.000.000;
CS: ? 25.000.000.
2016:
? CP: ? 25.000.000;
CS: ? 25.000.000.

2.Tab.2.8.5

FILIPPI, GUERRIERI PALEOTTI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze *missione 9* Diritto alla mobilità (13) *programma 9.1* Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.8) *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
CP: + 80.000.000;
CS: + 80.000.000.
2015:
CP: + 80.000.000;
CS: + 80.000.000.
2016:
CP: + 80.000.000;
CS: + 80.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico *missione* 10 *Fondi da ripartire (33) programma 10.1* Fondi da assegnare (33.1), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
? CP: ? 10.000.000;
CS: ? 10.000.000.
2015:
? CP: ? 10.000.000;
CS: ? 10.000.000.
2016:
? CP: ? 10.000.000;
CS: ? 10.000.000.

alla tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali *missione* 9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) *programma* 7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
? CP: ? 5.000.000;
CS: ? 5.000.000.
2015:
? CP: ? 5.000.000;
CS: ? 5.000.000.
2016:
? CP: ? 5.000.000;
CS: ? 5.000.000.

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri-*missione* 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) *programma* 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
? CP: ? 15.000.000;
CS: ? 15.000.000.
2015:
? CP: ? 15.000.000;
CS: ? 15.000.000.
2016:
? CP: ? 15.000.000;
CS: ? 15.000.000.

Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca *missione* 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) *programma* 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
? CP: ? 10.000.000;

CS: ? 10.000.000.

2015:

? CP: ? 10.000.000;

CS: ? 10.000.000.

2016:

? CP: ? 10.000.000;

CS: ? 10.000.000.

Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno *missione* 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) *programma* 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

? CP: ? 10.000.000;

CS: ? 10.000.000.

2015:

? CP: ? 10.000.000;

CS: ? 10.000.000.

2016:

? CP: ? 10.000.000;

CS: ? 10.000.000.

Alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti *missione* 7 Fondi da ripartire (33) *programma* 7.1 Fondi da assegnare (33.1), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

? CP: ? 25.000.000;

CS: ? 25.000.000.

2015:

? CP: ? 25.000.000;

CS: ? 25.000.000.

2016:

? CP: ? 25.000.000;

CS: ? 25.000.000.

Alla tabella 14, stato di previsione del Ministero della salute *missione* 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) *programma* 3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

? CP: ? 5.000.000;

CS: ? 5.000.000.

2015:

? CP: ? 5.000.000;

CS: ? 5.000.000.

2016:

? CP: ? 5.000.000;

CS: ? 5.000.000.

2.Tab.2.9.5

FILIPPI, GUERRIERI PALEOTTI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze *missione* 10 Infrastrutture pubbliche e logistica (14) *programma* 10.1 Opere pubbliche e infrastrutture (13.8), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000.

2015:

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000.

2016:

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico *missione* 10 Fondi da ripartire (33) programma 10.1; Fondi da assegnare (33.1), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

? CP: ? 10.000.000;

CS: ? 10.000.000.

2015:

? CP: ? 10.000.000;

CS: ? 10.000.000.

2016:

? CP: ? 10.000.000;

CS: ? 10.000.000.

alla tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali *missione* 9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) *programma* 7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

? CP: ? 5.000.000;

CS: ? 5.000.000.

2015:

? CP: ? 5.000.000;

CS: ? 5.000.000.

2016:

? CP: ? 5.000.000;

CS: ? 5.000.000.

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri *missione* 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) *programma* 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

? CP: ? 15.000.000;

CS: ? 15.000.000.

2015:

? CP: ? 15.000.000;

CS: ? 15.000.000.

2016:

? CP: ? 15.000.000;

CS: ? 15.000.000.

Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno *missione* 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) *programma* 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

? CP: ? 10.000.000;

CS: ? 10.000.000.

2015:

? CP: ? 10.000.000;
CS: ? 10.000.000.
2016:
? CP: ? 10.000.000;
CS: ? 10.000.000.

Alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti *missione 7* Fondi da ripartire (33) programma 7.1 Fondi da assegnare (33.1), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
? CP: ? 10.000.000;
CS: ? 10.000.000.
2015:
? CP: ? 10.000.000;
CS: ? 10.000.000.
2016:
? CP: ? 10.000.000;
CS: ? 10.000.000.

2.Tab.2.10.5

DI BIAGIO

Alla tabella 2, alla missione (10) Infrastrutture Pubbliche e Logistica *per il programma* Opere Pubbliche e infrastrutture (10.1), *sono apportate le seguenti modificazioni:*

2014: + 5.000.000.
2015: + 5.000.000
2016: + 5.000.000

Conseguentemente alla medesima tabella 2, missione Fondi da ripartire *(25)*per il programma Fondi di riserva e speciali *(25.2), sono apportate le seguenti modificazioni:*

2014: ? 5.000.000.
2015: ? 5.000.000
2016: ? 5.000.000

2.Tab.2.11.5

TOMASELLI, GUERRIERI PALEOTTI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze *missione* 12 Ricerca e innovazione (17) programma 12.1 Ricerca di base e applicata (17.15), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.
2015:
CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.
2016:
CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.

conseguentemente, alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri *missione* 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) *programma* 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
? CP: ? 15.000.000;
CS: ? 15.000.000.
2015:

? CP: ? 15.000.000;
CS: ? 15.000.000.
2016:
? CP: ? 15.000.000;
CS: ? 15.000.000.

Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca *missione* 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) *programma* 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
? CP: ? 10.000.000;
CS: ? 10.000.000.
2015:
? CP: ? 10.000.000;
CS: ? 10.000.000.
2016:
? CP: ? 10.000.000;
CS: ? 10.000.000.

Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno *missione* 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) *programma* 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:

2014:
? CP: ? 10.000.000;
CS: ? 10.000.000.
2015:
? CP: ? 10.000.000;
CS: ? 10.000.000.
2016:
? CP: ? 10.000.000;
CS: ? 10.000.000.

Alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti *missione* 7 Fondi da ripartire (33) *programma* 7.1 Fondi da assegnare (33.1), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
? CP: ? 15.000.000;
CS: ? 15.000.000.
2015:
? CP: ? 15.000.000;
CS: ? 15.000.000.
2016:
? CP: ? 15.000.000;
CS: ? 15.000.000.

2.Tab.2.12.5

GIANLUCA ROSSI, GUERRIERI PALEOTTI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze *missione* 17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) *programma* 17.3 Sostegno alla famiglia (24.7), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.
2015:

CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.
2016:
CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali *missione* 9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) *programma* 7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
? CP: ? 5.000.000;
CS: ? 5.000.000.
2015:
? CP: ? 5.000.000;
CS: ? 5.000.000.
2016:
? CP: ? 5.000.000;
CS: ? 5.000.000.

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri *missione* 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) *programma* 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
? CP: ? 15.000.000;
CS: ? 15.000.000.
2015:
? CP: ? 15.000.000;
CS: ? 15.000.000.
2016:
? CP: ? 15.000.000;
CS: ? 15.000.000.

Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca *missione* 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
? CP: ? 10.000.000;
CS: ? 10.000.000.
2015:
? CP: ? 10.000.000;
CS: ? 10.000.000.
2016:
? CP: ? 10.000.000;
CS: ? 10.000.000.

Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno *missione* 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) *programma* 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
? CP: ? 10.000.000;
CS: ? 10.000.000.
2015:
? CP: ? 10.000.000;
CS: ? 10.000.000.

2016:

? CP: ? 10.000.000;

CS: ? 10.000.000.

Alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti *missione* 7 Fondi da ripartire (33) *programma* 7.1 Fondi da assegnare (33.1), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

? CP: ? 10.000.000;

CS: ? 10.000.000.

2015:

? CP: ? 10.000.000;

CS: ? 10.000.000.

2016:

? CP: ? 10.000.000;

CS: ? 10.000.000.

2.Tab.2.13.5

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

Alla tabella 2, missione (17) Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, *al programma* sostegno alla fumiglia (17.3), *sono apportate le seguenti modificazioni:*

2014: + 5.000.000;

2015: + 5.000.000;

2016: + 10.000.000.

Conseguentemente alla medesima tabella 2, missione Fondi da ripartire (25), *al programma* fondi di riserva e speciali (25.2), *sono apportate le seguenti modificazioni:*

2014: ? 5.000.000;

2015: ? 5.000.000;

2016: ? 10.000.000.

2.Tab.2.14.5

TOMASELLI, GUERRIERI PALEOTTI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* (24) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) *programma* 24.3 ? Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

? CP: ? 40.000.000;

CS: ? 40.000.000.

2015:

? CP: ? 40.000.000;

CS: ? 40.000.000.

2016:

? CP: ? 40.000.000;

CS: ? 40.000.000.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* (24) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, (32) *programma* 24.4 ? Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche (32.4), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

? CP: ? 30.000.000;

CS: ? 30.000.000.

2015:

? CP: ? 30.000.000;

CS: ? 30.000.000.

2016:

? CP: ? 30.000.000;

CS: ? 30.000.000.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* (25) Fondi da ripartire (33) *programma* (25.1) ? Fondi da assegnare (33.1), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

? CP: ? 30.000.000;

CS: ? 30.000.000.

2015:

? CP: ? 30.000.000;

CS: ? 30.000.000.

2016:

? CP: ? 30.000.000;

CS: ? 30.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, *missione* (2) Sviluppo e riequilibrio territoriale (28) *programma* (2.1) Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate (28.4), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 170.000.000;

CS: + 170.000.000.

2015:

CP: + 170.000.000;

CS: + 170.000.000.

2016:

CP: + 170.000.000;

CS: + 170.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, *missione* 2, Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), *programma* 2.2, Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

? CP: ? 15.000.000;

CS: ? 15.000.000.

2015:

? CP: ? 15.000.000;

CS: ? 15.000.000.

2016:

? CP: ? 15.000.000;

CS: ? 15.000.000.

Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *missione* 5, Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), *programma* 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

? CP: ? 10.000.000;

CS: ? 10.000.000.

2015:

? CP: ? 10.000.000;

CS: ? 10.000.000.

2016:

? CP: ? 10.000.000;

CS: ? 10.000.000.

Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno *missione* 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) *programma* 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

? CP: ? 20.000.000;

CS: ? 20.000.000.

2015:

? CP: ? 20.000.000;

CS: ? 20.000.000.

2016:

? CP: ? 20.000.000;

CS: ? 20.000.000.

Alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti *missione* 7 Fondi da ripartire (33) *programma* 7.1 Fondi da assegnare (33.1) *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

? CP: ? 25.000.000;

CS: ? 25.000.000.

2015:

? CP: ? 25.000.000;

CS: ? 25.000.000.

2016:

? CP: ? 25.000.000;

CS: ? 25.000.000.

2.Tab.2.15.5

FILIPPI, GUERRIERI PALEOTTI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* (24) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, (32) *programma* (24.3) ? Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

? CP: ? 40.000.000;

CS: ? 40.000.000.

2015:

? CP: ? 40.000.000;

CS: ? 40.000.000.

2016:

? CP: ? 40.000.000;

CS: ? 40.000.000.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* (24) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, (32) *programma* (24.4) ? Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche (32.4), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

? CP: ? 30.000.000;

CS: ? 30.000.000.

2015:

? CP: ? 30.000.000;

CS: ? 30.000.000.

2016:

? CP: ? 30.000.000;

CS: ? 30.000.000.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* (25) Fondi da ripartire (33) *programma* (25.1) ? Fondi da assegnare (33.1), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

? CP: ? 30.000.000;

CS: ? 30.000.000.

2015:

? CP: ? 30.000.000;

CS: ? 30.000.000.

2016:

? CP: ? 30.000.000;

CS: ? 30.000.000.

Alla tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali *missione* 9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) *programma* 7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

? CP: ? 5.000.000;

CS: ? 5.000.000.

2015:

? CP: ? 5.000.000;

CS: ? 5.000.000.

2016:

? CP: ? 5.000.000;

CS: ? 5.000.000.

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri *missione* 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) *programma* 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

? CP: ? 15.000.000;

CS: ? 15.000.000.

2015:

? CP: ? 15.000.000;

CS: ? 15.000.000.

2016:

? CP: ? 15.000.000;

CS: ? 15.000.000.

Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca *missione* 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) *programma* 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

? CP: ? 10.000.000;

CS: ? 10.000.000.

2015:

? CP: ? 10.000.000;

CS: ? 10.000.000.

2016:

? CP: ? 10.000.000;
CS: ? 10.000.000.

Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno *missione* 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) *programma* 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
? CP: ? 20.000.000;
CS: ? 20.000.000.
2015:
? CP: ? 20.000.000;
CS: ? 20.000.000.
2016:
? CP: ? 20.000.000;
CS: ? 20.000.000.

Alla tabella 9, stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare *missione* 4 Fondi da ripartire (33) *programma* 4.1 Fondi da assegnare (33.1) *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
? CP: ? 5.000.000;
CS: ? 5.000.000.
2015:
? CP: ? 5.000.000;
CS: ? 5.000.000.
2016:
? CP: ? 5.000.000;
CS: ? 5.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti *missione* 2 Diritto alla mobilità (13) *programma* 2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (13.6) *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
CP: + 160.000.000;
CS: + 160.000.000.
2015:
CP: + 160.000.000;
CS: + 160.000.000.
2016:
CP: + 160.000.000;
CS: + 160.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 14, stato di previsione del Ministero della salute *missione* 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) *programma* 3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
? CP: ? 5.000.000;
CS: ? 5.000.000.
2015:
? CP: ? 5.000.000;
CS: ? 5.000.000.
2016:
? CP: ? 5.000.000;
CS: ? 5.000.000.

2.Tab.2.16.5

TOMASELLI, GUERRIERI PALEOTTI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* (24) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, (32) *programma* (24.3) ? Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

? CP: ? 40.000.000;
CS: ? 40.000.000.

2015:

? CP: ? 40.000.000;
CS: ? 40.000.000.

2016:

? CP: ? 40.000.000;
CS: ? 40.000.000.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* (24) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, (32) *programma* (24.4) ? Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche (32.4), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

? CP: ? 30.000.000;
CS: ? 30.000.000.

2015:

? CP: ? 30.000.000;
CS: ? 30.000.000.

2016:

? CP: ? 30.000.000;
CS: ? 30.000.000.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* (25) Fondi da ripartire (33) *programma* (25.1) ? Fondi da assegnare (33.1), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

? CP: ? 30.000.000;
CS: ? 30.000.000.

2015:

? CP: ? 30.000.000;
CS: ? 30.000.000.

2016:

? CP: ? 30.000.000;
CS: ? 30.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, *missione* (4) Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16) *programma* (4.2) Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del *made in ltaly* (16.5), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 160.000.000;
CS: + 160.000.000.

2015:

CP: + 160.000.000;
CS: + 160.000.000.

2016:

CP: + 160.000.000;

CS: + 160.000.000.

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri *missione* 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) *programma* 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

? CP: ? 15.000.000;

CS: ? 15.000.000.

2015:

? CP: ? 15.000.000;

CS: ? 15.000.000.

2016:

? CP: ? 15.000.000;

CS: ? 15.000.000.

Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca *missione* 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) *programma* 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

? CP: ? 10.000.000;

CS: ? 10.000.000.

2015:

? CP: ? 10.000.000;

CS: ? 10.000.000.

2016:

? CP: ? 10.000.000;

CS: ? 10.000.000.

Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno *missione* 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) *programma* 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

? CP: ? 10.000.000;

CS: ? 10.000.000.

2015:

? CP: ? 10.000.000;

CS: ? 10.000.000.

2016:

? CP: ? 10.000.000;

CS: ? 10.000.000.

Alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti *missione* 7 Fondi da ripartire (33) *programma* 7.1 Fondi da assegnare (33.1) *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

? CP: ? 25.000.000;

CS: ? 25.000.000.

2015:

? CP: ? 25.000.000;

CS: ? 25.000.000.

2016:

? CP: ? 25.000.000;

CS: ? 25.000.000.

2.Tab.2.17.5

FILIPPI, GUERRIERI PALEOTTI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze*, missione* (24) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), *programma* (24.3) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

? CP: ? 40.000.000;

CS: ? 40.000.000.

2015:

? CP: ? 40.000.000;

CS: ? 40.000.000.

2016:

? CP: ? 40.000.000;

CS: ? 40.000.600.

Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze*, missione* (24) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), *programma* (24.4) Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche (32.4), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

? CP: ? 30.000.000;

CS: ? 30.000.000.

2015:

? CP: ? 30.000.000;

CS: ? 30.000.000.

2016:

? CP: ? 30.000.000;

CS: ? 30.000.000.

Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze*, missione* (25) Fondi da ripartire (33), *programma* (25.1) Fondi da assegnare (33.1), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

? CP: ? 30.000.000;

CS: ? 30.000.000.

2015:

? CP: ? 30.000.000;

CS: ? 30.000.000.

2016:

? CP: ? 30.000.000;

CS: ? 30.000.000.

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri *missione* (2) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), *programma* (2.2) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

? CP: ? 15.000.000;

CS: ? 15.000.000.

2015

? CP: ? 15.000.000;

CS: ? 15.000.000.

2016:

? CP: ? 15.000.000;

CS: ? 15.000.000.

Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca *missione* (5) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), *programma* (5.2) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

? CP: ? 10.000.000;

CS: ? 10.000.000.

2015:

CP: ? 10000.000;

CS: ? 10.000.000.

2016:

? CP: ? 10.000.000;

CS: ? 10.000.000.

Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno *missione* (6) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), *programma* (6.2) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) apportare le seguenti variazioni:

2014;

CP: ? 20.000.000.

CS: ? 20.000.000.

2015:

CP: ? 20.000.000;

CS: ? 20.000.000.

2016:

? CP: ? 20.000.000;

CS: ? 20.000.000.

Alla tabella 9, stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare *missione* (4) Fondi da ripartire (33), *programma* (4.1) Fondi da assegnare (33.1) *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

? CP: ? 5.000.000;

CS: ? 5.000.000.

2015:

? CP: ? 5.000.000;

CS: ? 5.000.000.

2016:

? CP: ? 5.000.000;

CS: ? 5.000:000.

Conseguentemente, alla Tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti *missione* (1) Infrastrutture pubbliche e logistica (14), *programma* (1.7) Opere strategiche, edilizia stradale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (14.10) *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 150.000.000;

CS: + 150.000.000.

2015:

CP: + 150.000.000;

CS: + 150.000.000.

2016:

CP: + 150.000.000;

CS: + 150.000.000.

2.Tab.2.18.5

TOMASELLI, GUERRIERI PALEOTTI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze*, missione* 24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), *programma* 24.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

? CP: ? 40.000.000;

CS: ? 40.000.000.

2015:

? CP: ? 40.000.000;

CS: ? 40.000.000.

2016:

? CP: ? 40.000.000;

CS: ? 40.000.000.

Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* (24) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), *programma* (24.4) Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche (32.4), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

? CP: ? 30.000.000;

CS: ? 30.000.000.

2015:

? CP: ? 30.000.000;

CS: ? 30.000.000.

2016:

? CP: ? 30.000.000;

CS: ? 30.000.000.

Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* (25) Fondi da ripartire (33), *programma* (25.1) Fondi da assegnare (33.1), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

? CP: ? 30.000.000;

CS: ? 30.000.000.

2015:

? CP: ? 30.000.000;

CS: ? 30.000.000.

2016:

? CP: ? 30.000.000;

CS: ? 30.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, *missione* 1 competitività e sviluppo delle imprese (11), *programma* 1.3 incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione (11.7), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 150.000.000;

CS: + 150.000.000.

2015:

CP: + 150.000.000;

CS: + 150.000.000.

2016:

CP: + 150.000.000;

CS: + 150.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri *missione* 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), *programma* 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

? CP: ? 15.000.000;

CS: ? 15.000.000.

2015:

? CP: ? 15.000.000;

CS: ? 15.000.000.

2016

? CP: ? 15.000.000;

CS: ? 15.000.000.

Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno *missione* 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), *programma* 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

? CP: ? 15.000.000;

CS: ? 15.000.000.

2015:

? CP: ? 15.000.000;

CS: ? 15.000.000.

2016:

? CP: ? 15.000.000;

CS: ? 15.000.000.

Alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti *missone* 7 Fondi da ripartire (33), *programma* 7.1 Fondi da assegnare (33.1), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

? CP: ? 20.000.000;

CS: ? 20.000.000.

2015:

? CP: ? 20.000.000;

CS: ? 20.000.000.

2016:

? CP: ? 20.000.000;

CS: ? 20.000.000.

2.Tab.2.19.5

FILIPPI, GUERRIERI PALEOTTI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* (24) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), *programma* (24.3) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

? CP: ? 40.000.000;

CS: ? 40.000.000.

2015:

? CP: ? 40.000.000;

CS: ? 40.000.000.

2016:

? CP: ? 40.000.000;
CS: ? 40.000.000.

Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* (24) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), *programma* 24.4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche (32.4), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
? CP: ? 30.000.000;
CS: ? 30.000:000.
2015:
? CP: ? 30.000.000;
CS: ? 30.000:000.
2016:
? CP: ? 30.000.000;
CS: ? 30.000:000.

Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* (25) Fondi da ripartire (33), *programma* (25.1) Fondi da assegnare (33.1), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
? CP: ? 30.000.000;
CS: ? 30.000:000.
2015:
? CP: ? 30.000.000;
CS: ? 30.000:000.
2016:
? CP: ? 30.000.000;
CS: ? 30.000:000.

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri *missione* 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), *programma* 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
? CP: ? 15.000.000;
CS: ? 15.000.000.
2015:
? CP: ? 15.000.000;
CS: ? 15.000.000.
2016:
? CP: ? 15.000.000;
CS: ? 15.000.000.

Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca *missione* 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), *programma* 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
? CP: ? 10.000.000;
CS: ? 10.000.000.
2015:
? CP: ? 10.000.000;
CS: ? 10.000.000.
2016:
? CP: ? 10.000.000;
CS: ? 10.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti *missione* 1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14), *programma* 1.2 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali (14.11), *apportare le seguenti variazioni*

2014:
CP: + 125.000.000;
CS: + 125.000.000.
2015:
CP: + 125.000.000;
CS: + 125.000.000.
2016:
CP: + 125.000.000;
CS: + 125.000.000.

2.Tab.2.20.5

TOMASELLI, GUERRIERI PALEOTTI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* (24) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), *programma* (24.3) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
? CP: ? 40.000.000;
CS: ? 40.000.000.
2015:
? CP: ? 40.000.000;
CS: ? 40.000.000.
2016:
? CP: ? 40.000.000;
CS: ? 40.000.000.

Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* (24) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), *programma* (24.4) Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche (32.4), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
? CP: ? 30.000.000;
CS: ? 30.000.000.
2015:
? CP: ? 30.000.000;
CS: ? 30.000.000.
2016:
? CP: ? 30.000.000;
CS: ? 30.000.000.

Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* (25) Fondi da ripartire (33), *programma* (25.1)- Fondi da assegnare (33.1), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
? CP: ? 30.000.000;
CS: ? 30.000.000.
2015:
? CP: ? 30.000.000;
CS: ? 30.000.000.
2016:

? CP: ? 30.000.000;
CS: ? 30.000.000.

Alla Tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, *missione* 1 Competitività e sviluppo delle imprese (11), *programma* 1.1 Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale (11.5), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000.
2015:
CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000.
2016:
CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000.

2.Tab.2.21.5

FILIPPI, GUERRIERI PALEOTTI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* 24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), *programma* 24.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
? CP: ? 40.000.000;
CS: ? 40.000.000.
2015:
? CP: ? 40.000.000;
CS: ? 40.000.000.
2016:
? CP: ? 40.000.000;
CS: ? 40.000.000.

Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* (24) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), *programma* (24.4) Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche (32.4), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
? CP: ? 30.000.000;
CS: ? 30.000.000.
2015:
? CP: ? 30.000.000;
CS: ? 30.000.000.
2016:
? CP: ? 30.000.000;
CS: ? 30.000.000.

Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* (25) Fondi da ripartire (33), *programma* 25.1 Fondi da assegnare (33.1), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
CP: ? 30.000.000;
CS: ? 30.000.000.
2015:
? CP: ? 30.000.000;

CS: ? 30.000.000.

2016:

? CP: ? 30.000.000;

CS: ? 30.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti *missione* (4) Ordine pubblico e sicurezza (7), *programma* (4.1) Sicurezza e controllo dei mari, nei porti e sulle coste (7.7), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 100.000.000;

CS: + 100.000.000.

2015:

CP: + 100.000.000;

CS: + 100.000.000.

2016:

CP: + 100.000.000;

CS: + 100.000.000.

2.Tab.2.22.5

FILIPPI, GUERRIERI PALEOTTI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze, *missione* (24) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, (32) *programma* (24.3) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

? CP: ? 40.000.000;

CS: ? 40.000.000.

2015:

? CP: ? 40.000.000;

CS: ? 40.000.000.

2016:

? CP: ? 40.000.000;

CS: ? 40.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti *missione* (2) Diritto alla mobilità (13) *programma* (2.1) Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (13.1) *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 40.000.000;

CS: + 40.000.000.

2015:

CP: + 40.000.000;

CS: + 40.000.000.

2016:

CP: + 40.000.000;

CS: + 40.000.000.

2.Tab.2.23.5

FILIPPI, GUERRIERI PALEOTTI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* (24) Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, (32) *programma* 24.4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche (32.4), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
? CP: ? 30.000.000;
CS: ? 30.000.000.
2015:
? CP: ? 30.000.000;
CS: ? 30.000.000.
2016:
? CP: ? 30.000000;
CS: ? 30.000.000.

Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* (25) Fondi da ripartire (33) *programma* (25.1) - Fondi da assegnare (33.1), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
? CP: ? 30.000.000;
CS: ? 30.000.000.
2015:
? CP: ? 30.000.000;
CS: ? 30.000.000.
2016:
? CP: ? 30.000.000;
CS: ? 30.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti *missione* (1) Infrastrutture pubbliche e logistica (14) *programma* (1.5) Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5) *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
CP: + 60.000.000;
CS: + 60.000.000.
2015:
CP: + 60.000.000;
CS: + 60.000.000.
2016:
CP: + 60.000.000;
CS: + 60.000.000.

2.Tab.2.24.5

FILIPPI, GUERRIERI PALEOTTI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* (24) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, (32) *programma* (24.4) ? Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche (32.4), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
? CP: ? 20.000.000;
CS: ? 20.000.000.
2015:
? CP: ? 20.000.000;
CS: ? 20.000.000.
2016:
? CP: ? 20.000.000;
CS: ? 20.000.000.

Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* (25)

Fondi da ripartire (33) *programma* 25.1 ? Fondi da assegnare (33.1), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

? CP: ? 20:000.000;
CS: ? 20.000.000.

2015:

? CP: ? 20.000.000;
CS: ? 20.000.000.

2016:

? CP: ? 20.000.000;
CS: ? 20.000.000.

Conseguentemnte, alla Tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti *missione* (2) Diritto alla mobilità (13) *programma* (2.3) Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 40.000.000;
CS: + 40.000.000.

2015:

CP: + 40.000.000;
CS: + 40.000.000.

2016:

CP: + 40.000.000;
CS: + 40.000.000.

2.Tab.2.25.5

FILIPPI, GUERRIERI PALEOTTI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* (25) Fondi da ripartire (33) *programma* (25.1) ? Fondi da assegnare (33.1), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

? CP: ? 25.000.000;
CS: ? 25.000.000.

2015:

? CP: ? 25.000.000;
CS: ? 25.000.000.

2016:

? CP: ? 25.000.000;
CS: ? 25.000.000.

Conseguentemente,

alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri *missione* (2) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) *programma* (2.2) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

? CP: ? 15.000.000;
CS: ? 15.000.000.

2015:

? CP: ? 15.000.000;
CS: ? 15.000.000.

2016:

? CP: ? 15.000.000;
CS: ? 15.000.000.

Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno *missione* (6) Servizi istituzionali e

generali delle amministrazioni pubbliche (32) *programma* (6.2) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

? CP: ? 20.000.000;
CS: ? 20.000.000.

2015:

? CP: ? 20.000.000;
CS: ? 20.000.000.

2016:

? CP: ? 20.000.000;
CS: ? 20.000.000.

Conseguentemente,

alla Tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti *missione* (3) Casa e assetto urbanistico (19) *programma* (3.1) politiche abitative, urbane e territoriali (19.2), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 60.000.000;
CS: + 60.000.000.

2015:

CP: + 60.000.000;
CS: + 60.000.000.

2016:

CP: + 60.000.000;
CS: + 60.000.000.

2.Tab.2.26.5

FILIPPI, GUERRIERI PALEOTTI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* (25) Fondi da ripartire (33) *programma* (25.1) Fondi da assegnare (33.1), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

? CP: ? 30.000.000;
CS: ? 30.000.000.

2015:

? CP: ? 30.000.000;
CS: ? 30.000.000.

2016:

? CP: ? 30.000.000;
CS: ? 30.000.000.

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri *missione* (2) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) *programma* (2.2) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

? CP: ? 10.000.000;
CS: ? 10.000.000.

2015:

? CP: ? 10.000.000;
CS: ? 10.000.000.

2016:

? CP: ? 10.000.000;
CS: ? 10.000.000.

Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno *missione* (6) Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) *programma* (6.2) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

? CP: ? 10.000.000;

CS: ? 10.000.000.

2015:

? CP: ? 10.000.000;

CS: ? 10.000.000.

2016:

? CP: ? 10.000.000;

CS: ? 10.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti *missione* (2) Diritto alla mobilità (13) *programma* (2.6) Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9) *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000.

2015:

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000.

2016:

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000.

2.Tab.2.27.5

DI BIAGIO

Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca *per l'anno 2014 e per il triennio 2014-2016, missione* Istruzione Scolastica (1) *programma* Istruzione prescolastica (1.2), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

2015:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

2016:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze *per l'anno 2014 e per il triennio 2014-2016, missione* (25) fondi da ripartire, *programma* fondi da assegnare (25.1), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

? CP: ? 2.000.000;

CS: ? 2.000.000.

2015:

? CP: ? 2.000.000;

CS: ? 2.000.000.

2016:

? CP: ? 2.000.000;

CS: ? 2.000.000.

2.Tab.2.28.5

DI BIAGIO

Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'anno 2014 e per il triennio 2014-2016, *missione* (1) Istruzione Scolastica *programma* Istruzione primaria (1.3), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.
2015:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.
2016:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze *per l'anno 2014 e per il triennio 2014-2016, missione* fondi da ripartire (25) *programma* fondi da assegnare (25.1), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
? CP: ? 2.000.000;
CS: ? 2.000.000.
2015:
? CP: ? 2.000.000;
CS: ? 2.000.000.
2016:
? CP: ? 2.000.000;
CS: ? 2.000.000.

2.Tab.2.29.5

DI BIAGIO

Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca *per l'anno 2014 e per il triennio 2014-2016 missione* Istruzione scolastica (1) *programma Istruzione secondaria di primo grado (1.4) apportare le seguenti variazioni:*

2014:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.
2015:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.
2016:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.

Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze *per l'anno 2014 e per il triennio 2014-2016 missione* fondi da ripartire (25) *programma* fondi da assegnare (25.1), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
? CP: ? 2.000.000;
CS: ? 2.000.000.
2015:
? CP: ? 2.000.000;
CS: ? 2.000.000.
2016:

? CP: ? 2.000.000;
CS: ? 2.000.000.

2.Tab.2.30.5

DI BIAGIO

Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno 2014 e per il triennio 2014-2016, missione Istruzione scolastica (1) *programma* Istruzione secondaria di secondo grado (1.5), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.
2015:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.
2016:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze *per l'anno 2014 e per il triennio 2014-2016, missione* (25) fondi da ripartire, *programma* fondi da assegnare (25.1), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
? CP: ? 2.000.000;
CS: ? 2.000.000.
2015:
? CP: ? 2.000.000;
CS: ? 2.000.000.
2016:
? CP: ? 2.000.000;
CS: ? 2.000.000.

2.Tab.2.31.5

DI BIAGIO, ALBERTINI

Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, *missione* (3)*:* Ordine pubblico e sicurezza *programma:* Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia (3.3)*, apportare le seguenti variazioni:*

2014:
CP: + 8.000.000;
CS: + 8.000.000.
2015:
CP: + 8.000.000;
CS: + 8.000.000.
2016:
CP: + 8.000.000;
CS: + 8.000.000.

Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016*, missione* «Fondi da ripartire» (25)*, al programma* «fondi di riserva e speciali» (25.2)*, sono apportate le seguenti modificazioni:*

2014:
? CP: ? 8.000.000;
CS: ? 8.000.000.
2015:
? CP: ? 8.000.000;

CS: ? 8.000.000.

2016:

? CP: ? 8.000.000;

CS: ? 8.000.000.

2.Tab.2.32.5

DI BIAGIO

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016*, missione* L'Italia in Europa e nel mondo (1)*, programma* Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali (1.6)*, apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

2015:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

2016:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016*, missione* «Fondi da ripartire» (25)*, al programma* «fondi di riserva e speciali» (25.2)*, sono apportate le seguenti modificazioni:*

2014:

? CP: ? 2.000.000;

CS: ? 2.000.000.

2015:

? CP: ? 2.000.000;

CS: ? 2.000.000.

2016:

? CP: ? 2.000.000;

CS: ? 2.000.000.

2.Tab.2.33.5

DI BIAGIO

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016*, missione* L'Italia in Europa e nel mondo (1)*, programma* Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali (1.6)*, apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

2015:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

2016:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016*, missione* «Fondi da ripartire» (25)*, al programma* «fondi di riserva e speciali» (25.2)*, sono apportate le seguenti modificazioni:*

2014:

? CP: ? 2.000.000;

CS: ? 2.000.000.

2015:
? CP: ? 2.000.000;
CS: ? 2.000.000.
2016:
? CP: ? 2.000.000;
CS: ? 2.000.000.

2.Tab.2.34.5

DI BIAGIO, AUGELLO

Alla tabella 13 dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2014 e per il triennio 2014-2016*, missione* **(**1) Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)*, programma* (1.10) Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)*, apportare le seguenti variazioni:*

2014:
CP: + 70.000;
CS: + 70.000.
2015:
CP: + 70.000;
CS: + 70.000.
2016:
CP: + 70.000;
CS: + 70.000.

Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016*, missione* «Fondi da ripartire» (25)*, al programma* «fondi di riserva e speciali» (25.2)*, sono apportate le seguenti modificazioni:*

2014:
? CP: ? 70.000;
CS: ? 70.000.
2015:
? CP: ? 70.000;
CS: ? 70.000.
2016:
? CP: ? 70.000;
CS: ? 70.000.

2.Tab.2.35.5

GIANLUCA ROSSI, GUERRIERI PALEOTTI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze *missione* (27), *al programma Giustizia tributaria* (27.1)*, apportare le seguenti modificazioni:*

2014:
CP: + 15.000.000;
CS: + 15.000.000.
2015:
CP: + 15.000.000;
CS: + 15.000.000.
2016:
CP: + 15.000.000;
CS: + 15.000.000.

Conseguentemente alla tabella 6, stato di previsIone del Ministero degli affari esteri *missione* (2)Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) *programma:* (2.2) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)*, apportare le seguenti variazioni:*

2014:
? CP: ? 15.000.000;
CS: ? 15.000.000.
2015:
? CP: ? 15.000.000;
CS: ? 15.000.000.
2016:
? CP: ? 15.000.000;
CS: ? 15.000.000.

3.Tab.3.1.5

TOMASELLI, GUERRIERI PALEOTTI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Alla tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, *missione* (3) Regolazione dei mercati (12) *programma:* (3.1) Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.
2015:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.
2016:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, *missione* (2) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) *programma* (2.2) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
? CP: ? 10.000.000;
CS: ? 10.000.000.
2015:
? CP: ? 10.000.000;
CS: ? 10.000.000.
2016:
? CP: ? 10.000.000;
CS: ? 10.000.000.

3.Tab.3.2.5

TOMASELLI, GUERRIERI PALEOTTI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Alla Tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, *missione* (7) Ricerca e innovazione (17) *programma* (7.1) Sviluppo innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale, *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
CP: + 15.000.000;
CS: + 15.000.000.
2015:
CP: + 15.000.000;
CS: + 15.000.000.
2016:
CP: + 15.000.000;

CS: + 15.000.000.

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri *missione* (2) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) *programma* (2.2) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

? CP: ? 15.000.000;

CS: ? 15.000.000.

2015:

? CP: ? 15.000.000;

CS: ? 15.000.000.

2016:

? CP: ? 15.000.000;

CS: ? 15.000.000.

3.Tab.3.3.5

LAI, TOMASELLI, FORNARO

Alla Tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, *missione* (8) Comunicazioni (15) *programma* (6.7) Servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione (15.8), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 15.000.000;

CS: + 15.000.000.

2015:

CP: + 15.000.000;

CS: + 15.000.000.

2016:

CP: + 15.000.000;

CS: + 15.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri *missione* (2) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) *programma* (2.2) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

? CP: ? 15.000.000;

CS: ? 15.000.000.

2015:

? CP: ? 15.000.000;

CS: ? 15.000.000.

2016:

? CP: ? 15.000.000;

CS: ? 15.000.000.

6.Tab.6.1.5

FILIPPI, GUERRIERI PALEOTTI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri *missione* (2) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) *programma* (2.2) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

? CP: ? 10.000.000;

CS: ? 10.000.000.

2015:

? CP: ? 10.000.000;

CS: ? 10.000.000.

2016:

? CP: ? 10.000.000;

CS: ? 10.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti *missione* (5) Ricerca e innovazione (17) *programma* (5.1) Ricerca nei settore dei trasporti (17.6) *apportare le seguenti variazioni*

2014:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

2015:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

2016:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

6.Tab.6.2.5

FILIPPI, GUERRIERI PALEOTTI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri *missione* (2) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) *programma* (2.2) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

? CP: ? 15.000.000;

CS: ? 15.000.000.

2015:

? CP: ? 15.000.000;

CS: ? 15.000.000.

2016:

? CP: ? 15.000.000;

CS: ? 15.000.000.

Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno *missione* (6) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) *programma* (6.2) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

? CP: ? 15.000.000;

CS: ? 15.000.000.

2015:

? CP: ? 15.000.000;

CS: ? 20.000.000.

2016:

? CP: ? 15.000.000;

CS: ? 15.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti *missione* (2) Diritto alla mobilità (13) *programma* (2.5) Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.4) *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 30.000.000;

CS: + 30.000.000.

2015:

CP: + 30.000.000;
CS: + 30.000.000.

2016:

CP: + 30.000.000;
CS: + 30.000.000.

6.Tab.6.3.5

ZIN

Alla Tabella 6, missione (1) L'Italia in Europa e nel Mondo (4), *programma* (1.5) Integrazione Europea (4.7), *riducendo* pro quota *le previsioni iscritte nei capitoli: 4539 (?56.000); 4544 (-200.000); 4545 (?113.312); 4547 (?296.000), apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 674.312;
2015: ? 674.312;
2016: ? 674.312.

Conseguentemente, alla medesima tabella 6, missione 1 L'Italia in Europa e nel Mondo (4), *programma* Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8), *aumentando la dotazione dei capitoli 3031/9; 3122; 3152; 3153; 2619/2; 2619/4; 2761, apportare le seguenti variazioni:*

2014: + 674.312;
2015: + 674.312;
2016: + 674.312.

6.Tab.6.4.5

FAUSTO GUILHERME LONGO, NENCINI, BUEMI, PANIZZA, FRAVEZZI

Alla Tabella 6, missione (1) L'Italia in Europa e nel Mondo (4), *programma* (1.5) Integrazione Europea (4.7), *riducendo* pro quota le previsioni iscritte nei capitoli: 4539 (?56.000); 4544 (-200.000); 4545 (?114.000); 4547 (?200.000), apportare le seguenti variazioni:

2014: ? 570.000;
2015: ? 570.000;
2016: ? 570.000.

Alla Tabella 6, missione (1) L'Italia in Europa e nel Mondo (4), *programma* (1.8) Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8), *specificamente riducendo il capitolo 3153, apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 100.000;
2015: ? 100.000;
2016: ? 100.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella 6, missione (1) L'Italia in Europa e nel Monito (4), *programma* (1.8) Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8), *aumentando la dotazione del capitolo 3109 ivi iscritto, apportare le seguenti variazioni:*

2014: + 670.000;
2015: + 670.000;
2016: + 670.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella 6, in corrispondenza del piano gestionale 09 del capitolo 3031, dopo le parole: «...imprenditori italiani residenti all'estero» *aggiungere le seguenti:* «spese per la promozione e la valorizzazione del ruolo delle associazioni nazionali di emigrazione (CNE) per i connazionali, in specie giovani migranti, e per le loro famiglie e nel garantirne la loro partecipazione attiva nell'esercizio dei loro diritti. civili».

8.Tab.8.1.5

DI BIAGIO, ALBERTINI

Alla tabella 8 dello stato di previsione del Ministero dell'interno *per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, missione* Ordine pubblico e sicurezza, *programma* Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia, *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 8.000.000;
CS: + 8.000.000.
2015:
CP: + 8.000.000;
CS: + 8.000.000.
2016:
CP: + 8.000.000;
CS: + 8.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 13 dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali *per l'anno 2014 e per il triennio 2014-2016, missione* Fondi da ripartire, *programma* Fondi da assegnare, *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
? CP: ? 8.000.000;
CS: ? 8.000.000.
2015:
? CP: ? 8.000.000;
CS: ? 8,000.000.
2016:
? CP: ? 8.000.000;
CS: ? 8.000.000.

8.Tab.8.2.5

SCOMA, GUALDANI

Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, *missione* (5) Immigrazione, accoglienza. e garanzia dei diritti, *programma* (5.1) Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale, *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
CP: + 500;
CS: + 500.
2015:
CP: + 500;
CS: + 500.
2016:
CP: + 500;
CS: + 500.

Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, alla missione 6 Servizi istituzionali e generali delle amninistrazioni pubbliche:

a) al programma 6.1 Indirizzo politico, *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
? CP: ? 100;
CS: ? 100.
2015:
? CP: ? 100;
CS: ? 100.
2016:
? CP: ? 100;
CS: ? 100.

b) al programma 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
? CP: ? 400;

CS: ? 400.
2015:
? CP: ? 400;
CS: ? 400.
2016:
? CP: ? 400;
CS: ? 400.

8.Tab.8.3.5

MARINELLO, MANCUSO

Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, *missione* (5) ? Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, *programma* (5.1) Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale, *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
CP: + 500;
CS: + 500.
2015:
CP: + 500;
CS: + 500.
2016:
CP: + 500;
CS: + 500.

Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, alla missione (6) ? Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, *apportare le seguenti modifiche:*

a) al programma (6.1) Indirizzo politico, *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
? CP: ? 100;
CS: ? 100.
2015:
? CP: ? 100;
CS: ? 100.
2015:
? CP: ? 100;
CS: ? 100;

b) al programma (6.2) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
? CP: ? 400;
CS: ? 400.
2015:
? CP: ? 400;
CS: ? 400.
2015:
? CP: ? 400;
CS: ? 400.

9.Tab.9.1.5

MARINELLO

Alla tabella 9, stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, *missione* (33) Fondi da ripartire, *programma* (1) Fondi da assegnare U.d.V.(4.1), *apportare la seguente variazione:*

2014:

? CP: ? 2.465.178;
CS: ? 2.465.178.

Conseguentemente, alla medesima tabella 9, stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, *missione* (18) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, *programma* (13) Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino, U.d.V. (1.10), *apportare la seguente variazione:*

2014:

CP: + 2.465.178;
CS: + 2.465.178.

10.Tab.10.1.5

D'ALÌ

Alla tabella 10, stato di previsione del Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, *missione* (2) Diritto alla mobilità, *programma* (2.6)Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo per vie d'acqua interne, *apportare le seguenti variazioni:*

CP: + 30.000.000;
CS: + 30.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 11, stato di previsione del Ministero della difesa, *missione* (4)Fondi da ripartire, 4.1 *programma:* Fondi da assegnare, *apportare le seguenti variazioni:*

CP: ? 30.000.000;
CS: ? 30.000.000.

10.Tab.10.2.5

BRUNO

Alla tabella 10, stato di previsione del Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, *missione* (2)Diritto alla mobilità, *programma* (2.6)Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo per vie d'acqua interne, *apportare le seguenti variazioni:*

CP: + 30.000.000;
CS: + 30.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 11, stato di previsione del Ministero della difesa, *missione* (4)Fondi da ripartire, *programma* (4.1)Fondi da assegnare, *apportare le seguenti variazioni:*

CP: ? 30.000.000;
CS: ? 30.000.000.

10.Tab.10.3.5

MANDELLI

Alla tabella 10, stato di previsione del Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, *missione* (2) Diritto alla mobilità, *programma* (2.6)Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo per vie d'acqua interne, *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 30.000.000;
CS: + 30.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 11, stato di previsione del Ministero della difesa, *missione* (4)Fondi da ripartire, *programma* (4.1)Fondi da assegnare, *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

? CP: ? 30.000.000;
CS: ? 30.000.000.

10.Tab.10.4.5

D'ALÌ

Alla tabella 10, stato di previsione del Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, *missione* (2) Diritto alla mobilità, *programma* (2.6)Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo per vie d'acqua interne, *apportare le seguenti variazioni:*

CP: + 30.000.000;

CS: + 30.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 11, stato di previsione del Ministero della difesa, *missione* (4)Fondi da ripartire, *programma* (4.1)Fondi da assegnare, *apportare le seguenti variazioni:*

CP: ? 30.000.000;

CS: ? 30.000.000.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1120

1.0.1

PANIZZA, ZIN, PALERMO

*Dopo l'***articolo 1***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

1. All'articolo 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 2-*ter*, sono aggiunti i seguenti:

"2-*quater*. Il divieto stabilito al primo comma del presente articolo non trova applicazione con riguardo alle cariche detenute in imprese o in gruppi che operano nei mercati del credito, assicurativo e finanziario con finalità di supporto al settore di cui costituiscono espressione e quelle nelle imprese appartenenti al medesimo settore.

2-*quinquies*. Il divieto stabilito al primo comma del presente articolo non trova altresì applicazione con riferimento alle cariche detenute negli istituti di credito cooperativo di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e quelle detenute nelle società:

(i) che partecipano al capitale sociale degli stessi istituti di credito cooperativo;

(ii) nelle quali gli stessi istituti di credito cooperativo, direttamente o indirettamente, detengano la maggioranza del capitale sociale ovvero esercitino, anche in virtù di particolari vincoli contrattuali, un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

(iii) nelle quali le società di cui al paragrafo *(ii)* che precede detengano, direttamente o indirettamente, la maggioranza del capitale sociale ovvero esercitino, direttamente o indirettamente, anche in virtù di particolari vincoli contrattuali, un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

2-*sexies*. II divieto stabilito al prima comma del presente articolo non trova ulteriormente applicazione con riferimento alle cariche detenute nelle società che partecipano al capitale sociale degli istituti di credito cooperativo di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e quelle detenute nelle società nelle quali le stesse detengano, direttamente o indirettamente, la maggioranza del capitale sociale ovvero esercitino, direttamente o indirettamente, anche in virtù di particolari vincoli contrattuali, un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile"».

2.1

MARINELLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale, di cui al comma 8 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono rivalutare la contribuzione su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, ad almeno il tasso di capitalizzazione di cui all'articolo 1, comma 9, della citata legge n. 335 del 1995. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati criteri e modalità di rivalutazione, tenuto conto anche dei rendimenti realizzati degli investimenti. Gli enti citati adattano le delibere di modifica ai propri regolamenti, da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti; ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n.509 del 1994».

2.2

PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis.* A decorrere dal 1º gennaio 2014, la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituita dalla Gestione Separata Ordinaria e dalla Gestione Separata Speciale. Alla Gestione Separata Speciale, avente autonoma gestione e con contabilità separata rispetto a quella ordinaria, sono tenuti ad iscriversi i soggetti che esercitano abitualmente una attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni. Alla Gestione Separata Ordinaria sono tenuti ad iscriversi gli altri soggetti già tenuti ad iscriversi presso l'apposita Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Restano esclusi dall'iscrizione i soggetti già iscritti a casse previdenziali obbligatorie e le cui prestazioni lavorative sono svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine o albo professionale.

3-*ter.* In deroga alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'articolo 46-*bis*, comma 1, lettera *g)*, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a decorrere dal 1º gennaio 2014, i soggetti iscritti alla gestione separata speciale di cui al comma 3-*bis*, sono tenuti al versamento di una aliquota pari a quella corrisposta fino al 31 dicembre 2013 alla gestione separata, applicata sul reddito delle attività determinato sulla base dei criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dalla dichiarazione annuale e dagli accertamenti definitivi, fermo restando l'ulteriore aliquota contributiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni e integrazioni Restano esclusi: dall'imposizione i redditi percepiti per l'espletamento di prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine o albo professionale.

3-*quater.* Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili, relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento, i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990,n. 233 e successive modificazioni e integrazioni. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno.

3-*quinques.* Per i soggetti iscritti alla gestione separata speciale si applica il massimale di reddito previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995».

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui all'articolo 25, comma 2, allegata al presente progetto di legge, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua di 30 milioni di euro per l'anno 2014, 90 milioni di euro per l'anno 2015 e 120 milioni di euro per l'anno 2016.

2.3

SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis.* A decorrere dall'anno 2014 le spese relative all'espletamento delle visite mediche di controllo dei lavoratori effettuate dall'INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, di cui all'articolo 5 comma 12 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'articolo 4 comma 10-*bis* del decreto-legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni, dalla legge n. 125 del 30 ottobre 2013, sono escluse dalle riduzioni di cui al comma 108 delle legge 24 dicembre 2012 n. 228».

2.4

GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Il comma 17-*bis* dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è sostituito dal seguente:

"17-*bis*. Per le aziende agricole colpite dagli eventi indicati al comma 15-*bis* o che si trovano in grave crisi economica a causa delle avverse condizioni di mercato, il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, può essere consentito fino a sessanta mesi sulla base di criteri fissati con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze"».

2.5

GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, NACCARATO, MARIO FERRARA, BILARDI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale, di cui al comma 8 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono rivalutare la contribuzione su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, ad almeno il tasso di capitalizzazione di cui all'articolo 1, comma 9, della citata legge n. 335 del 1995. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati criteri e modalità di rivalutazione, tenuto conto anche dei rendimenti realizzati degli investimenti. Gli enti citati adottano le delibere di modifica ai propri regolamenti, da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 509 del 1994».

2.6

GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, NACCARATO, MARIO FERRARA, BILARDI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Il comma 17 dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è sostituito dal seguente:

"17. Il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, può essere consentito fino a sessanta mesi e sulla base dei criteri di eccezionalità ivi previsti"».

2.7

NACCARATO, SCAVONE, COMPAGNONE, GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BILARDI, BIANCONI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Le polizze assicurative di ogni tipologia alla loro scadenza non possono essere rinnovate con il metodo del tacito consenso».

2.8

NACCARATO, SCAVONE, COMPAGNONE, GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, BILARDI, BIANCONI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Per il quinquennio 2014-2018 gli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, ivi compresi gli Enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, nonché i fondi pensione di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005 devono riservare il 50% dei propri investimenti annuali all'acquisto di immobili di proprietà dello Stato, da gestire secondo modalità che ne assicurino l'ottenimento di un reddito, ovvero all'acquisto di titoli di Stato di durata decennale».

3.1

COMAROLI, BITONCI

Al comma 1, sostituire le parole: «80 per cento» con le seguenti: «70 per cento» e le parole: «20 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

3.2

COMAROLI, CONSIGLIO, BITONCI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord», con le seguenti: «50 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 50 per cento nelle aree del Centro-Nord».

3.3

CONSIGLIO, COMAROLI, BITONCI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord», *con le seguenti:* «alle regioni in maniera proporzionale all'ammontare della capacità contributiva di ciascuna regione».

3.0.39

TARQUINIO, MILO, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1 secondo periodo le parole: «80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui al comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre n. 185, convertito, con modificazione, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

3.4

MILO, SCAVONE, AZZOLLINI

Al comma 1, sostituire le parole: «per gli anni successivi la quota annuale è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *e)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196» *con le seguenti:* «3.400 milioni di euro per l'anno 2017, 6.500 milioni di euro per l'anno 2018, 6.500 milioni di euro per l'anno 2019, 6.500 milioni di euro per l'anno 2020, 6.500 milioni di euro per l'anno 2021, 6.500 milioni di euro per l'anno 2022 e 6.398 milioni di euro per l'anno 2023».

Aggiungere i seguenti commi:

«1-*bis*. La legge di stabilità può rideterminare annualmente la quota delle risorse di cui al comma 1 da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, fermo restando l'ammontare complessivo e l'anno terminale di iscrizione. Gli stanziamenti annuali sono interamente impegnabili a decorrere dal 1º gennaio 2014. Le somme non impegnate nell'esercizio di assegnazione possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2023.

1-*ter*. Le risorse del Fondo sono ripartite, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, con apposite delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica».

3.5

TOMASELLI, SANGALLI, LAI, DEL BARBA, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Con la presente legge si dispone l'iscrizione in bilancio dell'80 per cento del predetto importo secondo la seguente articolazione annuale: 100 milioni di euro per l'anno 2014, 500 milioni di euro per l'anno 2015, 1.000 milioni di euro per l'anno 2016, 5.400 milioni di euro per l'anno 2017, 6.100 milioni di euro per l'anno 2018, 6.100 milioni di euro per l'anno 2019, 6.100 milioni di euro per l'anno 2020, 6.100 milioni di euro per l'anno 2021, 6.100 milioni di euro per l'anno 2022 e 6.300 milioni di euro per l'anno 2023. Le restanti risorse sono iscritte a bilancio a partire dall'anno 2019 sulla base di una valutazione in itinere sullo stato di avanzamento degli impegni assunti e degli interventi selezionati, da condurre mediante appositi meccanismi premiali.

1-*ter*. L'impiego delle risorse del Fondo è disciplinato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, con apposite delibere del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE). In particolare, il CIPE dispone, con propria Delibera, i criteri di riparto delle risorse, i principi di programmazione del Fondo, le modalità di governance, sorveglianza e valutazione degli interventi, la definizione di eventuali meccanismi premiali. Tenuto conto

dell'effettivo avanzamento della spesa, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

1-*quater*. Le iniziative legislative del Governo che dispongano riduzioni dell'entità della dotazione aggiuntiva, ovvero modifiche dell'arco temporale di impiego delle risorse, sono adottate previa intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In ogni caso, la dotazione del Fondo è esclusa da riduzioni lineari delle spese dei singoli Ministeri per tutto il periodo di programmazione di cui al comma 1-*bis*.

1-*quinquies*. Gli stanziamenti annuali di cui al comma 1 sono interamente impegnabili a decorrere dal 1º gennaio 2014. Le somme non impegnate nell'esercizio di assegnazione possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2023».

3.6

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, SANTANGELO, BULGARELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per gli anni 2114 e 2015, nel saldo finanziario in termini di competenza, individuato ai sensi dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n.183, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno delle regioni, non sono considerate le spese effettuate a valere sulle somme attribuite ai sensi del presente comma. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente: "1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-Iegge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento».

3.7

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Per favorire una migliore efficienza e rafforzare l'organizzazione ed il coordinamento delle funzioni relative alle politiche di coesione territoriale, l'Agenzia per la coesione territoriale, istituita ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, può avvalersi della collaborazione e dell'assistenza tecnica dell'Associazione nazionale patti territoriali e contratti d'area per lo sviluppo locale».

3.8

TARQUINIO

Al comma 3 dopo le parole: «servizi di trasporto pubblico locale» *aggiungere le seguenti:* «privilegiando l'utilizzo dei veicoli a trazione elettrica».

3.9

TARQUINIO

Al comma 3 dopo le parole: «servizi di trasporto pubblico locale» *aggiungere le seguenti:* ««impianti sportivi da e strutture da destinare a favore del superamento del disagio sociale».

3.10

CONSIGLIO, COMAROLI, BITONCI

Al comma 4, dopo le parole: «e il Ministero della salute,» *inserire le seguenti:* «le regioni e gli enti locali».

3.11

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, BULGARELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I risultati degli interventi pilota, nonché le risorse destinate ai medesimi interventi, sono pubblicati sul sito della Presidenza del Consiglio e resi

disponibili in formato dati di tipo aperto».

3.12

SCALIA

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. Al fine di completare il processo di riassegnazione delle risorse destinate ai patti territoriali ed ai contratti d'area per favorire il migliore e più rapido utilizzo delle risorse giacenti presso la Cassa Depositi e Prestiti, ANPACA provvede ad assistere, coordinare e presentare progetti materiali ed immateriali, nonché ad affiancare il Ministero dello sviluppo economico nella successiva istruttoria, garantendo l'assistenza tecnica, al fine di facilitare gli adempimenti dei soggetti responsabili sul territorio e sostenere le politiche di sviluppo locale».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 1.000;
2015: ? 1.000;
2016: ? 1.000.

3.13

PIZZETTI, AUGELLO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. A carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 sono assegnati 300.000 euro annui, per aiuti disposti, nei limiti *de minimis* di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, a favore delle piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 che iniziano dal 1º gennaio 2014 una nuova attività economica con sede o unità locale operativa nel Comune di Campione d'Italia, con esenzione delle imposte sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque periodi di imposta a partire dall'anno 2014, e con una riduzione dell'esenzione nella misura del 20% annuo per i periodi di imposta successivi».

3.14

SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. Per l'attivazione, in collaborazione con le Università che hanno sede in Sicilia, di percorsi formativi e la concessione di borse di studio a giovani in possesso almeno di istruzione superiore provenienti dai paesi extraeuropei del bacino del Mediterraneo finalizzati all'avvio di piccole attività imprenditoriali nei paesi di origine, è destinato 1 milione di euro alla agenzia ICE per l'anno 2014».

Conseguentemente al comma 1 dell'articolo 9 sostituire le parole: «765 milioni» *con le seguenti:* «764 milioni».

3.15

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo destinato ad interventi ed investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, da destinare al completamento e al potenziamento della medesima rete, nonché all'adeguamento e alla ristrutturazione di infrastrutture dismesse su cui è ancora possibile il ripristino dell'esercizio ferroviario, con una dotazione pari a 120 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono-stabiliti i criteri e le modalità di accesso al predetto Fondo».

3.16

LAI, CUCCA, ANGIONI, MANCONI

Al comma 6, sostituire le parole: «50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 100

milioni per l'anno 2016» *con le seguenti:* «75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 150 milioni per l'anno 2016».

Conseguentemente,

? All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «1.310 milioni di euro» con le seguenti: «1335 milioni»;

? Alla Tabella A, *voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: ? 25.000;
2015: ? 25.000;
2016: ? 25.000.

3.17

CASTALDI, SANTANGELO, PETROCELLI, GIROTTO

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: «per il cinquanta» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «per il quaranta per cento, a Contratti di Sviluppo nel settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, da realizzare nei territori regionali diversi dalle aree dell'Obiettivo Convergenza e, per il restante sessanta per cento, a Contratti di Sviluppo in ambito turistico».

3.18

RUTA, BERTUZZI, RITA GHEDINI

Al comma 6, dopo le parole: «agricoli» *aggiungere* «ed ittici».

3.19

MARINELLO, SCOMA, GUALDANI, MANCUSO

Al comma 6 dopo la parola: «agricoli» *aggiungere le parole:* «e ittici».

3.20

LUIGI MARINO, D'ONGHIA, MERLONI

Al comma 6, dopo la parola: «agricoli» *aggiungere le seguenti:* «ed ittici».

3.21

RUSSO

Al comma 6, dopo la parola: «agricoli» *aggiungere le seguenti:* «e ittici».

3.22

RUVOLO, TARQUINIO, PERRONE, DALLA TOR

All'articolo 3, comma 6, dopo le parole: «agricoli» *aggiungere* «ed ittici».

3.23

CERONI, MILO, MANDELLI

All'articolo 3, comma 6, dopo le parole: «agricoli» *aggiungere:* «ed ittici».

3.24

FLORIS, CARIDI

Al comma 6 sopprimere le parole: «, da realizzare nei territori regionali diversi dalle aree dell'Obiettivo Convergenza».

3.25

LEPRI, MALAN, DE PETRIS, STEFANO ESPOSITO, RIZZOTTI, ZANONI, ELENA FERRARA

All'articolo 3, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. Nell'ambito delle attività di sperimentazione di cui all'articolo 12 comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nella zona del Canavese, delimitata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuata una "zona a burocrazia zero". I percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa hanno ad oggetto la gestione informativa del procedimento dello Sportello Unico per le attività produttive (SUAP), la semplificazione dei procedimenti, la creazione di una sede stabile di coordinamento tra gli sportelli unici e gli enti che intervengono nei procedimenti, l'organizzazione di

modelli formativi per gli operatori e la redazione di linee guida applicabili in altri contesti.

6-*ter*. Per l'attuazione di quanto previsto ai commi 6-*bis* e 6-*ter* è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014, 3 milioni di euro per il 2015 e 2 milioni di euro per il 2016».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia *ridurre gli importi:*

2014: ? 5.000;

2015: ? 3.000;

2016: ? 2.000.

3.26

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 7, sostituire le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro per l'anno 2015» *con le seguenti:* «150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014» *e dopo il comma 7 aggiungere il seguente:* «7-*bis*. Una quota delle risorse di cui al comma 7, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 è destinata al finanziamento di interventi mirati a facilitare operazioni di finanziamento, di concessione di garanzie su finanziamenti e di partecipazione al capitale di rischio delle piccole e medie imprese, anche tramite banche o società finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e la partecipazione a operazioni di finanza strutturata, anche tramite sottoscrizione di fondi investimento chiusi, privilegiando gli interventi di sistema in grado di attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private in coerenza con la normativa nazionale in materia di intermediazione finanziaria. Con riferimento alle operazioni di partecipazione al capitale di rischio le predette risorse, sono prioritariamente destinate al finanziamento di programmi di investimento per il consolidamento delle piccole e medie imprese operanti in comparti di attività innovativi e ad elevato contenuto tecnologico, nonché per sostenere la creazione e il consolidamento di piccole e medie imprese femminili. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità per l'accesso ai benefici di cui al presente comma».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

? All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

? All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

- All'articolo 12, comma 4, sostituire le parole: «150.000 euro» con le seguenti «90.000 euro», le parole «fino a 200.000 euro » con le seguenti «fino a 150.000 euro», le parole «per la parte eccedente 200.000 euro» con le seguenti «per la parte eccedente 150.000 euro», e le parole «per la parte eccedente 250.000 euro» con le seguenti «per la parte eccedente 200.000 euro» e aggiungere in fine le seguenti parole: «Le predette aliquote sono incrementate del 50 per cento qualora il soggetto titolare del trattamento pensionistico percepisca, nel medesimo periodo, anche un reddito da lavoro di importo superiore a 28.000 euro».

? All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-*bis*. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:« il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;

? All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento»;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: ? 30.000;

2015: ? 30.000;
2016: ? 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

3.27

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 7, sostituire le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro per l'anno 2015» *con le seguenti:* «125 milioni di euro per l'anno 2014, a 75 milioni per l'anno 2015 e a 25 milioni per l'anno 2016» *e dopo il comma 7 aggiungere il seguente:* «7-*bis*. Una quota delle risorse di cui al comma 7, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è destinata all'anticipazione di risorse necessarie al trasferimento di idee progettuali dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo. Entro il 30 marzo di ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le regioni delle risorse stanziate ai sensi del presente comma. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 100.000 euro, a valere sulle risorse di cui al presente comma, le proposte progettuali innovative delle imprese che necessitano studio di fattibilità. da parte del settore della ricerca pubblica e privata finalizzato alla realizzazione dello stesso. Sonò ammessi a fruire di un contributo fino a 500.000 euro, a valere sulle risorse di cui al presente comma, le proposte progettuali innovative predisposte dalle imprese finalizzate all'elaborazione da parte del settore della ricerca pubblica e privata del prototipo che incorpora l'innovazione. I contributi sono concessi a seguito di valutazione e selezione di proposte progettuali innovative presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di due bandi annuali delle regioni nel cui territorio i proponenti intendono sviluppare l'iniziativa innovativa. Le proposte progettuali, complete di tutti gli elementi necessari all'individuazione dei proponenti, sono corredate da una relazione tecnica che illustra gli obiettivi generali dell'innovazione, il vantaggio economico e le implicazioni commerciali, la capacità dei proponenti di realizzare il progetto. l contributi sono erogati dalle regioni, secondo criteri definiti con decreto di affidamento in relazione alle fasi di sviluppo del progetto. I progetti di cui al presente comma possono essere oggetto di cofinanziamento deciso da parte di altre amministrazioni statali e regionali».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 25.000;
2015: ? 25.000;
2016: ? 25.000.

3.28

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 7, sostituire le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro per l'anno 2015» *con le seguenti*: «200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

Conseguentemente:

«Dopo il comma 7 aggiungere il seguente: « 7-*bis*. Una quota delle risorse di cui al comma 7, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 è destinata per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, al finanziamento di progetti di alta innovazione tecnologica ed industriale individuati nell'ambito delle aree tecnologiche dell'efficienza energetica, della riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita, della mobilità sostenibile e delle nuove tecnologie della vita. Per l'individuazione dei contenuti di ciascuno dei progetti di cui al presente comma, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri dell'istruzione, università e ricerca, nonché gli altri Ministri interessati relativamente ai progetti in cui gli stessi concorrono, nomina un responsabile di progetto, scelto, in relazione alla complessità dei compiti, tra i soggetti in possesso di comprovati requisiti di capacità ed esperienza rispetto agli

obiettivi tecnologico-produttivi da perseguire. Il responsabile di progetto, nella fase di elaborazione, avvalendosi eventualmente della collaborazione di strutture ed enti specializzati, provvede, con onere a carico delle risorse stanziate per i singoli progetti, alla definizione delle modalità e dei criteri per l'individuazione degli enti e delle imprese da coinvolgere nel progetto ed alla individuazione delle azioni e delle relative responsabilità attuative. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreti adottati, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di concerto con i Ministri dell'istruzione, università e ricerca, nonché con gli altri Ministri interessati relativamente ai progetti cui gli stessi concorrono, adotta i progetti di cui al comma 1 sulla base delle proposte del responsabile. I progetti di cui al comma 1 possono essere oggetto di cofinanziamento deciso da parte di altre amministrazioni statali e regionali. A tal fine, è istituita, presso il Ministero dello sviluppo economico, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, una sede stabile di concertazione composta dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle amministrazioni centrali dello Stato interessate dai progetti».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

? All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

? All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

? All'articolo 12, comma 4, sostituire le parole: «150.000 euro» con le seguenti: «90.000 euro», le parole: «fino a 200.000 euro» con le seguenti: «fino a 150.000 euro», le parole: «per la parte eccedente 200.000 euro» con le seguenti: «per la parte eccedente 150.000 euro», e le parole: «per la parte eccedente 250.000 euro» con le seguenti: «per la parte eccedente 200.000 euro» e aggiungere in fine le seguenti parole: «Le predette aliquote sono incrementate del 50 per cento qualora il soggetto titolare del trattamento pensionistico percepisca, nel medesimo periodo, anche un reddito da lavoro di importo superiore a 28.000 euro».

? All'articolo 12 dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-*bis*. All'articolo 2, decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deduci bile dal reddito complessivo» sono soppresse;

? All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: « 24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «21 per cento»;

? Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: ? 30.000;

2015: ? 30.000;

2016: ? 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

3.29

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 7, sostituire le parole: « 100 milioni per l'anno 2014 e 50 milioni per l'anno 2015» *con le seguenti:* «150 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016» e aggiungere in fine le seguenti parole: «in favore delle piccole e medie imprese».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma7, aggiungere i seguenti:

7-*bis*. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 491, le parole: «con l'aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti:

«con l'aliquota dello 0,22 per cento»;

b) al comma 495, le parole: «con l'aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «con l'aliquota dello 0,22 per cento»;

7-*ter*. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

7-*quater*. La maggiori entrate di cui ai commi 7-*bis* e 7-*ter*, sono destinate per una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014, a 100 milioni di euro per l'anno 2015 e a 150 milioni di euro per l'anno 2016, alla copertura dei maggiori oneri di cui all'articolo 3, comma 6, e la restante quota è destinata, annualmente, al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

3.30

FLORIS, CARIDI

Al comma 7 dopo le parole: « finanziamenti agevolati» *aggiungere le seguenti:* «prevedendo una quota non inferiore del 50 per cento in favore delle piccole e medie imprese secondo la legislazione vigente».

3.31

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, BLUNDO, BERTOROTTA

Al comma 7, in fine aggiungere le seguenti parole: «limitatamente alle attività di cui siano misurabili i benefici ambientali e sulla salute umana in termini di riduzione della produzione dei rifiuti di ogni tipologia, riduzioni delle emissioni di gas clima-alternati, riduzioni del particolato e dei composti tossici emessi in atmosfera, riduzione dei consumi idrici e della quantità di composti tossici presenti nei reflui liquidi, utilizzo di materiali provenienti dalla raccolta differenziata post-consumo e di materie provenienti dalla filiera del riciclaggio in sostituzione di materie prime, ripristino ambientale di aree contaminate, applicazione di tecnologie per la riduzione e l'efficienza dei consumi energetici e utilizzo di energia rinnovabili da fonti integrate nelle pertinenze dove si svolge l'attività».

3.32

SERRA, MONTEVECCHI, BIGNAMI, BOCCHINO

Al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole:

«da utilizzare anche al fine di promuovere e incentivare la rimozione delle barriere architettoniche, a sostegno di una migliore mobilità nei trasporti pubblici e privati per i disabili».

3.33

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis)*. Allo scopo di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale e facilitare l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese, è istituito presso la presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. un Fondo temporaneo di garanzia, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione di 1 miliardo di euro per gli anni 2014, 2015 e 2016, destinato alla prestazione di garanzie a prima richiesta alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, prioritariamente su finanziamenti a medio e lungo termine, anche garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi alle micro, piccole e medie imprese. Gli interventi del Fondo possono essere finalizzati anche a operazioni di cogaranzia effettuate dalle Regioni e finalizzate al consolidamento a medio termine dei debiti a breve. Entro il 1º marzo 2014, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. istituisce un comitato di esperti con funzioni consultive ai fini del funzionamento del Fondo composto da un massimo di dieci membri in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Associazione bancaria italiana e degli organismi maggiormente rappresentativi dei Confidi. Entro

il 1º maggio 2014, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, previo parere del suddetto comitato definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento del Fondo. Il decreto stabilisce le operazioni ammesse alla garanzia e le modalità di rivalsa in caso di inadempimento delle imprese. Se il finanziamento concesso dalla banca è garantito anche parzialmente da un Confidi, la garanzia del fondo è gestita dal Confidi in cogaranzia. In tal caso, il Confidi deve essere iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385. Le perdite registrate dal Fondo a fronte dei finanziamenti accordati dalle banche alle imprese sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre di ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 le perdite accertate del Fondo a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanzia menti non recuperata all'esito delle procedure esecutive. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie per finanziare la garanzia di cui al presente comma. Entro il 31 gennaio i ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento, con propria relazione, sull'attività svolta dal Fondo, anche al fine dell'eventuale proroga dell'operatività dello stesso».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

? All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

? All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

? All'articolo 12, comma 4, sostituire le parole: «150.000 euro» con le seguenti: «90.000 euro», le parole «fino a 200.000 euro» con le seguenti: «fino a 150.000 euro», le parole: «per la parte eccedente 200.000 euro» con le seguenti: «per la parte eccedente 150.000 euro», e le parole: «per la parte eccedente 250.000 euro» con le seguenti: «per la parte eccedente 200.000 euro» e aggiungere in fine le seguenti parole: «Le predette aliquote sono incrementate del 50 per cento qualora il soggetto titolare del trattamento pensionistico percepisca, nel medesimo periodo, anche un reddito da lavoro di importo superiore a 28.000 euro».

? All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-*bis*. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:« il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;

? All'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

? All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»; All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

? all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro

2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.

? All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento»;

? Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: ? 30.000;
2015: ? 30.000;
2016: ? 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

3.34

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Allo scopo di favorire l'introduzione di processi gestionali innovativi tali da incrementare la produttività e la cultura aziendale, alle piccole e medie imprese che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, manager o consulenti di direzione di qualificato profilo professionale, disoccupati alla data del 30 settembre 2013, sono concesse, nel periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e nei quattro periodi di imposta successivi, le seguenti agevolazioni:

a) riduzione del 50 per cento degli oneri contributivi di qualsiasi natura derivanti dall'assunzione dei manager e dei consulenti di direzione;

b) esenzione, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, per un importo pari al 50 per cento del maggiore reddito conseguito, rispetto al reddito dichiarato nell'anno precedente, per effetto dell'assunzione dei manager o consulenti di direzione.

Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano in presenza di una scelta imprenditoriale finalizzata all'introduzione o all'implementazione di processi gestionali innovativi, all'accesso ai mercati internazionali e al miglioramento dell'*export*, ovvero al ricambio generazionale nella conduzione aziendale. I contratti di assunzione a tempo determinato di cui al presente comma non possono avere durata inferiore a dodici mesi. Ai manager e ai consulenti di direzione sono comunque riconosciuti, ai fini previdenziali, contributi figurativi nella misura prevista dalla legislazione vigente, nel periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e nei quattro periodi di imposta successivi. Il contratto di assunzione dei manager e dei consulenti di direzione deve prevedere il piano operativo del progetto, con gli obiettivi finali e intermedi, le deleghe operative e le procure ufficiali, nonché le risorse aziendali a disposizione, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso alle agevolazioni di cui al presente comma. Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente comma sono stanziati 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 fino al 2019».

Conseguentemente: .

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

? All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

? All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alte singole voci sono incrementati in misura proporzionale; All'articolo 12, comma 4, sostituire le parole: «150.000 euro» con le seguenti: «90.000 euro», le parole «fino a 200.000 euro» con le seguenti: «fino a 150.000 euro» le parole: «per la parte eccedente

200.000 euro» con le seguenti: «per la parte eccedente 150.000 euro», e le parole: «per la parte eccedente 250.000 euro» con le seguenti: «per la parte eccedente 200.000 euro» e aggiungere in fine le seguenti parole: «Le predette aliquote sono incrementate del 50 per cento qualora il soggetto titolare del trattamento pensionistico percepisca, nel medesimo periodo, anche un reddito da lavoro di importo superiore a 28.000 euro»;

? All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-*bis*. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge l3 agosto 2011, n 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deduci bile dal reddito complessivo» sono soppresse;

? All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «21 per cento»;

? Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: ? 30.000;
2015: ? 30.000;
2016: ? 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

3.35

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Tali risorse sono attribuite ad una Sezione speciale del Fondo riservata alla concessione di garanzie a titolo gratuito dirette, esplicite, incondizionate e irrevocabili su rinegoziazione di prestiti accordati dalle banche alle micro piccole e medie imprese, di qualsiasi settore, situate sul territorio nazionale. la Sezione speciale del Fondo è destinata alla prestazione di garanzie a prima richiesta a titolo gratuito alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, su rinegoziazioni, in particolare destinate al consolidamento del debito a breve, relative a finanzia menti anche controgarantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e controgarantiti o cogarantiti da fondi di garanzia gestiti da banche, finanziarie regionali, intermediari o soggetti iscritti nell'elenco generale di cui agli articoli 106 e 107 del citato Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. La rinegoziazione può essere concessa dalle banche e dalle società di *leasing*. La garanzia sulle rinegoziazioni accordate è a titolo gratuito ed è diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed è concessa in misura pari al 100 per cento dell'importo di ciascuna operazione per capitale, interessi anche moratori e ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Nei limiti di tale importo, la garanzia copre fino al 100 per cento dell'importo dell'esposizione. In caso di inadempimento delle imprese che hanno ottenuto la rinegoziazione le banche possono rivalersi a «prima richiesta» sulla Sezione per gli importi da essa garantiti, anziché perseguire il debitore principale. In tal caso, la Sezione acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 dei codice civile, beneficiando altresì del privilegio di cui all'articolo 2776 del codice civile, attraverso la procedura esattoria le di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, così come sostituita dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Le perdite registrate dalla Sezione a fronte dei finanziamenti rinegoziati sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre le perdite accertate dalla Sezione a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all'esito delle procedure esecutive. La garanzia di cui al presente comma resta in vigore fino al termine di rimborso del finanziamento garantito rinegoziato e copre l'obbligo di rimborso del

capitale e degli interessi, anche moratori, e di ogni altro onere o spesa, comprese te spese di istruttoria dell'operazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento della Sezione e per l'operatività della garanzia statale di ultima istanza sulle rinegoziazioni relative a finanziamenti erogati da banche a imprese. Le operazioni di rinegoziazione dei prestiti sono esenti da imposte e tasse e gli oneri di rinegoziazione, stabiliti in cifra fissa sono a carico della Sezione speciale.

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

? All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

? All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale,

? All'articolo 12, comma 4, sostituire le parole: «150.000 euro» con le seguenti: «90.000 euro», le parole: «fino a 200.000 euro» con le seguenti «fino a 150.000 euro», le parole: «per la parte eccedente 200.000 euro» con le seguenti: «per la parte eccedente 150.000 euro», e le parole: «per la parte eccedente 250.000 euro» con le seguenti: «per la parte eccedente 200.000 euro» e aggiungere in fine le seguenti parole: «Le predette aliquote sono incrementate del 50 per cento qualora il soggetto titolare del trattamento pensionistico percepisca, nel medesimo periodo, anche un reddito da lavoro di importo superiore a 28.000 euro».

? All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-*bis*. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:« il contributo di solidarietà è deduci bile dal reddito complessivo» sono soppresse;

? All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «21 per cento»;

? Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: ? 30.000;

2015: ? 30.000;

2016: ? 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

3.36

SCALIA, SANGALLI, ELENA FERRARA, MOSCARDELLI, PAGLIARI, RUTA, SILVESTRO

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 37-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "fino al 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2014" e alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: "A decorrere dal 1º gennaio 2015, le predette zone a burocrazia zero diventano operative".

7-*ter*. All'articolo 14 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";

b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

7-*quater*. All'articolo 37 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2014";

b) al comma 3, le parole: "entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2014".

7-*quinquies*. Le zone franche urbane individuate dalla delibera CIPE 8 maggio 2009, n. 14, sono riconosciute come zone a burocrazia zero e le risorse previste per tali zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono utilizzate dal sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi diretti alle nuove iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia zero».

3.37

LEPRI, MALAN, DE PETRIS, STEFANO ESPOSITO, RIZZOTTI, ZANONI, ELENA FERRARA

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. L'area industriale del territorio del Canavese, delimitata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuta quale area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134.

7-*ter*. Per il rilancio dell'area di cui al comma 7-*bis*, al fine di finanziare progetti di riconversione e riqualificazione industriale con particolare riguardo alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo ed innovazione di rilevanza strategica, al rafforzamento della struttura produttiva e al riutilizzo di impianti produttivi, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2013, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata della somma di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia, *ridurre gli importi:*

2014: ? 5.000;
2015: ? 10.000;
2016: ? 10.000.

3.38

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Al fine di favorire il trasferimento generazionale delle micro e piccole imprese, ai soggetti che abbiano svolto un periodo di formazione o abbiano lavorato nell'impresa medesima può essere concesso uno specifico incentivo, nella forma di un prestito d'onore, restituibile in cinque anni, finalizzato al trasferimento dell'impresa. A tal fine, per la concessione del prestito d'onore sono stanziati 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Il prestito d'onore erogato a valere sulle predette risorse è destinato al sostegno delle spese di avviamento ed esercizio relative ai primi tre anni di attività. Ai prestiti erogati ai sensi del presente comma si applica un tasso di interesse equivalente al tasso indicato in conformità alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C 14 del 19 gennaio 2008, con una maggiorazione pari all'1 per cento. Con regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite le associazioni di categoria, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Con il medesimo regolamento è altresì disciplinata l'erogazione diretta di garanzie e finanziamenti ai soggetti che intendano rilevare l'impresa ai sensi del presente comma da parte dei consorzi fidi. I prestiti d'onore di cui al presente comma sono cumulabili con i prestiti erogati dai consorzi fidi, in forma di contributo in conto capitale o in conto interessi, destinati al consolidamento dell'attività, concessi entro tre anni dall'avvenuto trasferimento d'impresa».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le*

seguenti variazioni in diminuzione:

2014: ? 15.000;
2015: ? 15.000;
2016: ? 15.000.

3.39

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Una percentuale non inferiore al 50 per cento del *budget* annuo a disposizione per il finanziamento dei progetti, di cui al comma 7, è destinata a progetti di innovazione che coinvolgano micro, piccole e medie imprese, anche associate tra loro, svolti eventualmente in collaborazione con grandi imprese, o organismi di ricerca. I bandi previsti per il finanziamento dei suddetti progetti devono prevedere soglie minime di investimento, non superiori a 200.000 euro».

3.40

TOMASELLI, COLLINA, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Una percentuale non inferiore al 50 per cento del *budget* annuo a disposizione per il finanziamento dei progetti, di cui al comma 7, è destinata a progetti di innovazione che coinvolgano micro, piccole e medie imprese, anche associate tra loro, svolti eventualmente in collaborazione con grandi imprese, o organismi di ricerca. I bandi previsti per il finanziamento dei suddetti progetti devono prevedere soglie minime di investimento, non superiori a 200.000 euro».

3.41

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 8, sostituire le parole: «50 milioni per l'anno 2014» *con le seguenti:* «75 milioni per l'anno 2014» *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «di cui 25 milioni in favore delle piccole e medie imprese per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici del mezzogiorno, a sostegno del loro processo di internazionalizzazione».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 25.000;
2015: ? 0;
2016: ? 0.

3.42

PIGNEDOLI, DEL BARBA, ALBANO, BERTUZZI, SCALIA, VALENTINI

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con riserva di destinazione di quota non inferiore al 40 per cento dell'importo dell'incremento alle imprese del settore agroalimentare che si aggregano per finalità di promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati esteri, attraverso strutture associative che sviluppino competenze, strumenti ed occupazione nel campo dell'internazionalizzazione delle imprese».

3.43

PIGNEDOLI, DEL BARBA, ALBANO, BERTUZZI, SCALIA, VALENTINI

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, con riserva di destinazione di quota non inferiore al 40 per cento dell'importo dell'incremento alle imprese del settore agroalimentare».

3.44

PIGNEDOLI, DEL BARBA, ALBANO, BERTUZZI, SCALIA, VALENTINI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Al fine di consentire la promozione dei prodotti agricoli ed agroalimentari sui mercati esteri, a decorrere dall'anno 2014 alle imprese agricole cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, a mutualità prevalente, che rispetto alla media del triennio precedente realizzano un incremento dei quantitativi delle esportazioni nella misura minima del 5 per cento, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento del valore degli investimenti che sono

stati destinati al raggiungimento dell'aumento delle esportazioni. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono definite attraverso apposito decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

3.45

PIGNEDOLI, DEL BARBA, ALBANO, BERTUZZI, SCALIA, VALENTINI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Allo scopo di favorire l'internazionalizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari italiani, l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (lSA), nell'ambito delle modalità d'intervento come definite dalla delibera CIPE 31 luglio 2009, n. 65/2009, destina quota non inferiore al 40 per cento delle risorse finanziarie a disposizione a favore delle imprese del settore agroalimentare che attivano processi di promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati esteri».

3.46

D'ONGHIA

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. È autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per il 2014, 3 milioni di euro per il 2015 e 2 milioni di euro per il 2016 al fine di costituire una Piattaforma per la promozione delle piccole e medie imprese nei Paesi in via di sviluppo definiti prioritari dalla politica estera italiana. All'istituzione della Piattaforma e alle sue modalità di costituzione provvede il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro degli affari esteri».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 2.000;
2015: ? 1.500;
2016: ? 1.000.

Voce Ministero degli affari esteri, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 2.000;
2015: ? 1.500;
2016: ? 1.000.

3.47

BONFRISCO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Per consentire il finanziamento del collegamento stradale tra la S.R. 10 e la S.P. 500, è assegnata al Comune di Minerbe (VR) la somma di 8 milioni di euro per l'anno 2014. Al maggior onere derivante si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del fondo di cui al comma 8, per l'anno 2014».

3.48

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-*bis*. Al fine di assicurare la necessaria continuità per gli anni 2014, 2015 e 2016 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per l'anno 2016.

8-*ter*. A decorrere dall'anno 2014 al comma 4, dell'articolo 3-*quinques* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, in legge 26 aprile 2012, n. 44, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Dall'anno 2014 i contributi annuali per l'utilizzo delle frequenze televisive nazionali non possono essere inferiori al 2 per cento del fatturato per emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale".

8-*quater*. All'onere derivante dal comma 8-*bis*, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate previste dal comma 8-*ter*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.49

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Sono rese disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare risorse per 90 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2014, 2015 e 2016 per la ricostituzione del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 1121, della legge n. 296 del 2006».

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

«37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

3.50

MANDELLI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per interventi di sostegno finanziario alle esportazioni a pagamento differito e all'internazionalizzazione del sistema produttivo, è incrementato di 355 milioni di euro per l'anno 2014 e di 355 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

3.51

RITA GHEDINI, RUTA, BERTUZZI

Al comma 10, dopo la parola: «agricoli» *aggiungere le seguenti:* «e ittici».

3.52

MARINELLO, SCOMA, GUALDANI, MANCUSO

Al comma 10, dopo la parola: «agricoli» *aggiungere le seguenti:* «e ittici».

3.53

LUIGI MARINO, D'ONGHIA, MERLONI

Al comma 10, dopo la parola: «agricoli» *aggiungere le seguenti:* «ed ittici».

3.54

RUSSO

Al comma 10, dopo la parola: «agricoli» *aggiungere le seguenti:* «e ittici».

3.55

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Al comma 10, dopo la parola: «agricoli» *aggiungere le parole:* «e ittici».

3.56

RUVOLO, TARQUINIO, PERRONE, DALLA TOR

Al comma 10, dopo la parola: «agricoli» *aggiungere le parole:* «e ittici».

3.57

GIANLUCA ROSSI

*Al comma 10, dopo le parole: «*anni» *aggiungere le seguenti*: «e alle aziende agricole che ricadono nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nell'anno 2012 e 2013, già oggetto di riconoscimento dello stato di calamità naturale come da apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri».

3.58

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, ZIN

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. Il comma 8-*bis* dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato».

3.59

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Al fine di incentivare il rilancio del settore delle energie rinnovabili, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016 per favorire l'uso di accumulatori di energia rinnovabile installati presso l'abitazione e l'azienda, ovvero a servizio della attività commerciali di tipo ambulante. Tale misura viene stabilita in 500 euro a Kw di potenza installata fino un massimo di 10 Kw per impianto. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 gennaio 2014, sono definiti i tempi e le modalità di erogazione del contributo di cui al presente comma».

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.».

3.60

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Al fine di incentivare il rilancio del settore delle energie rinnovabili, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il 2014 per favorire l'uso di accumulatori di energia rinnovabile installati presso l'abitazione e l'azienda, ovvero a servizio della attività commerciali di tipo ambulante. Tale misura viene stabilita in 500 euro a Kw di potenza installata fino un massimo di 10 Kw per impianto. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 gennaio 2014, sono definiti i tempi e le modalità di erogazione del contributo di cui al presente comma».

Conseguentemente all'articolo 4, comma 9 sostituire le parole: «330 milioni» *con le seguenti:* «280 milioni».

3.61

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono attribuite le funzioni di regolazione e controllo del servizio di teleriscaldamento o teleraffrescamento, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera *g),* del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, da esercitarsi sulla base delle disposizioni della legge 14 novembre 1995, n. 481».

3.62

GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

Al comma 12, capoverso «5», *apportare le seguenti modificazioni:*

a) al primo periodo, dopo le parole: «40 anni» *aggiungere le seguenti:* «e giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni che, al momento della manifestazione di interesse all'affitto o alla concessione, risultino privi di impiego ed iscritti ai centri per l'impiego, che presentino un progetto per la realizzazione di una delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e che possiedano conoscenze e competenze professionali adeguate allo svolgimento dell'attività imprenditoriale agricola»;

b) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «L'assegnazione dei terreni a giovani inoccupati di cui al periodo precedente è revocata nel caso in cui essi non realizzino, nei tre anni seguenti alla concessione o alla locazione, le attività previste nel progetto».

3.63

GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

Al comma 12, capoverso «5», *al primo periodo aggiungere, infine, le seguenti parole:* «e con priorità ai giovani agricoltori che si impegnino, a seguito di presentazione di uno specifico progetto, a

realizzare colture di qualità e con metodi di coltivazione a basso impatto ambientale».

3.64

GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

Al comma 12, dopo il capoverso «5» *aggiungere il seguente:*

«5-*bis*. Con decorrenza dal 1 gennaio 2015, per gli affittuari ed i concessionari che abbiano attivato titoli all'aiuto e siano beneficiari del pagamento per i giovani agricoltori in base alla vigente normativa comunitaria, l'importo del canone base di cui comma 5 non supera quello del pagamento comunitario per i giovani agricoltori. Il canone viene rideterminato, secondo quanto disposto dal comma 5, alla scadenza dell'agevolazione comunitaria».

3.65

AZZOLLINI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-*bis*. L'articolo 1, comma 513, secondo periodo della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente: "Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, si tiene conto delle disposizioni di cui al presente comma"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 500;
2015: ? 500;
2016: ? 500.

3.66

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO, MANGILI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-*bis*. Al fine di assicurare la continuità dei livelli di ricerca da parte delle imprese che finanziano progetti per la ricerca scientifica in università ovvero enti pubblici di ricerca, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si applicano anche agli investimenti realizzati negli anni 2014 e 2015. A tal fine, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Conseguentemente, all'articolo 17, al comma 4, all'Elenco 2 ivi richiamato, sopprimere la seguente voce:

*Norma**Oggetto credito d'imposta*Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 articolo 1
Credito d'imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università ovvero enti pubblici di ricerca

Conseguentemente ancora, al medesimo articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:

a) 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;

b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;

c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;

d) 9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;

e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008».

3.67

CERONI

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-*bis*. Al fine di sostenere il rilancio delle economie dei territori termali e dell'occupazione nell'ambito degli stessi territori, le tariffe delle prestazioni di assistenza termale, come definite ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, e vigenti alla data di entrata in 'vigore della presente legge, sono incrementate del due per cento per il secondo semestre del 2014, con decorrenza dallo luglio 2014, e di un ulteriore due per cento per l'anno 2015, con decorrenza 1º gennaio 2015».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: Voce Ministero dell'Economia e delle Finanze:

2014: ? 1.500 migliaia di euro;
2015: ? 3.500 migliaia di euro;
2016: ? 3.500 migliaia di euro.

3.68

DE PETRIS, URAS

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-*bis*. Al fine di sostenere il rilancio delle economie dei territori termali e dell'occupazione nell'ambito degli stessi territori, le tariffe delle prestazioni di assistenza termale, come definite ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono incrementate del due per cento per il secondo semestre del 2014, con decorrenza dal 1 o luglio 2014, e di un ulteriore due per cento per fanno 2015, con decorrenza 1º gennaio 2015».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: Voce Ministero dell'Economia e delle Finanze:

2014: ? 1.500 migliaia di euro;
2015: ? 3.500 migliaia di euro.

3.69

ELENA FERRARA, PIGNEDOLI, BERTUZZI, SCALIA, ALBANO, SAGGESE

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-*bis*. Al fine di garantire la tutela delle produzioni zoo-agroforestali e di far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica; per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 sono stanziate risorse nel limite di 5 milioni di euro per ciascun anno, da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base di apposito accordo sancito in sede di Conferenza unificata e dell'entità dei danni subiti e non rimborsati a livello di ciascuna regione. Le risorse così ripartite sono destinate ai fondi di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 5.000;
2015: ? 5.000;
2016: ? 5.000.

3.70

SAGGESE, RUTA, RUVOLO, ALBANO, BERTUZZI, ELENA FERRARA, SCALIA, VALENTINI

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-*bis*. L'articolo 4-*quinquiesdecies* del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, è sostituito dal seguente:

"Art. 4-*quinquesdecies - (Disposizioni per la produzione della "mozzarella di bufala campana" DOP) ? 1.* A decorrere dal 1º giugno 2014 la produzione della mozzarella di bufala campana", registrata come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi dei regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, deve essere effettuata- su linee di produzione diverse ed accuratamente separate da quelle su cui ha luogo la eventuale produzione di altri tipi di formaggi o

preparati alimentari realizzati con latte e derivati del latte non provenienti da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della denominazione di origine protetta. Al fine di consentire alle aziende interessate un'adeguata programmazione delle rispettive attività, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con proprio decreto, entro il 1º gennaio 2014, a definire le modalità per l'attuazione del presente articolo.

2. Sono escluse dall'obbligo previsto al comma 1 tutte le aziende che si obbligano ad utilizzare e detenere esclusivamente all'interno dell'impianto produttivo latte bufalino e semi1vorati realizzati con latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della denominazione di origine protetta».

3.71

RUTA, RITA GHEDINI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-*bis*. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: "turistico-ricreative" sono inserite le seguenti: ", ad uso pesca ed acquacoltura"».

3.72

MARINELLO, SCOMA, GUALDANI, MANCUSO

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-*bis*. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: "turistico ricreative" sono inserite le seguenti: ", ad uso pesca ed acquacoltura".

3.73

RUSSO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: "turistico-ricreative" sono inserite le seguenti: ", ad uso pesca ed acquacoltura"».

3.74

RUVOLO, TARQUINIO, PERRONE, DALLA TOR

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-*bis*. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: "turistico-ricreative" sono inserite le seguenti: ", ad uso pesca ed acquacoltura"».

3.75

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

12-*bis*. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: «turistico-ricreative» sono inserite le seguenti: «, ad uso pesca ed acquacoltura».

3.76

LAI, CUCCA, ANGIONI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. Al fine di sostenere il rilancio delle economie dei territori termali e dell'occupazione nell'ambito degli stessi territori, le tariffe delle prestazioni di assistenza termale, come definite ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono incrementate del due per cento per il secondo semestre del 2014, con decorrenza dal 1º luglio 2014, e di un ulteriore due per cento per »anno 2015, con decorrenza 1º gennaio 2015».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 1.500;
2015: ? 3.500;
2016: ? 0.

3.77

GIANLUCA ROSSI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-*bis*. la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali in agricoltura di cui alla legge n. 185 del 1992, è incrementata di ulteriori 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Conseguentemente:

All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2014, 620 milioni nell'anno 2015 e 1330 milioni»;

Alla Tabella A, voce *Ministero dell'economia e delle finanze,* apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: ? 10.000;
2015: ? 10.000;
2016: ? 10.000.

3.78

COTTI

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente, alla Tabella E, missione: Competitività e sviluppo delle Imprese; programma: Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione, voce Sviluppo economico, decreto-legge n. 69 del 2013 ? Art. 2 comma 1: Contributi per il finanziamento a tasso agevolato per l'acquisto di macchinari impianti e attrezzature ad uso produttivo a favore delle PMI (1.3 ? cap. 7489), *apportare le seguenti variazioni:*

Rifinanziamento:

2014:
CP: + 80.000;
CS: + 80.000.
2015:
CP: + 120.000;
CS: + 120.000.
2016:
CP: + 140.000;
CS: + 140.000.

3.79

NACCARATO, SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI

Al comma 13 premettere il seguente periodo: «Al fine di assicurare la continuità dei progetti di ricerca e sviluppo del settore aerospaziale ed elettronico ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera *a)* della legge 24 dicembre 1985, n. 808, è autorizzato un contributo ventennale di 40 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014».

Allo stesso comma sostituire le parole: «80 milioni» *con le seguenti:* «40 milioni».

3.80

MARTON, COTTI

Al comma 13 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «80 milioni» con le seguenti: «60 milioni»;
b) sostituire le parole: «120 milioni» con le seguenti: «110 milioni»;
c) sostituire le parole: «140 milioni» con le seguenti: «130 milioni»;

Conseguentemente; alla tabella E, missione «Competitività e Sviluppo delle imprese» programma «Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione», voce Sviluppo economico, decreto-legge n. 69 del 2013 ? Art. 2 comma l: Contributi per il finanziamento a tasso agevolato per l'acquisto di macchinari impianti e attrezzature ad uso produttivo a favore delle PMI (1.3 cap. 7489), *apportare le seguenti variazioni:*

Rifinanziamento:

2014:

CP: + 20.000;

CS: + 20.000.

2015:

CP: + 10.000;

CS: + 10.000.

2016:

CP: + 10.000;

CS: + 10.000.

3.81

COTTI, MARTON

Al comma 13, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «80 milioni», con le seguenti: «40 milioni»;

b) sostituire le parole: «120 milioni», con le seguenti: «60 milioni»;

c) sostituire le parole: «140 milioni», con le seguenti: «70 milioni»;

Conseguentemente, alla, tabella E, missione «Competitività e Sviluppo delle imprese» *programma* «Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione»*, voce sviluppo economico, decreto-legge n. 201 del 2011 ? Art. 3 comma 4: Dotazione/incremento Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (1.3 ? cap. 7342).*

Rifinanziamento:

2014:

CP: + 40.000;

CS: + 40.000.

2015:

CP: + 60.000;

CS: + 60.000.

2016:

CP: + 70.000;

CS: + 70.000.

3.82

GIANLUCA ROSSI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Per l'assoluta esigenza di assicurare la funzionalità ed efficienza dell'area produttiva industriale e, in particolare, degli arsenali, dei poli di mantenimento, nonché degli stabilimenti e dei centri di manutenzione della difesa, e successive modificazioni, in deroga all'articolo 30, comma 2-*bis* , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 4; comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, il Ministero della difesa, anche in presenza di posizioni soprannumerarie, previa programmazione triennale del fabbisogno di personale civile, è autorizzato a bandire concorsi per l'assunzione di professionalità specifiche tecniche, finalizzate a garantire la continuità delle predette esigenze».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: ? 3.000;

2015: ? 3.000;

2016: ? 3.000.

3.83

FEDELI, FILIPPI, MATTESINI, CANTINI, MARTINI, GATTI, DI GIORGI

Al comma 14, dopo le parole: «dal 2015 al 2020.»*, aggiungere, in fine, le seguenti:* «nonché sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 4, comma 177 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni, contributi quindicennali ciascuno di 40 milioni di euro a decorrere dagli esercizi 2014, 2015 e 2016».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro»*, con le seguenti:* «40 milioni di euro per l'anno 2014, 680 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento»*, sono sostituite dal seguente:* «21 per cento»;

«24-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

3.84

RUTA

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-*bis*. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), il comma 513 è abrogato li comma 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riacquista efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge nel seguente testo: "1094. Ai fini civilistici ed amministrativi si considerano imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci".

14-*ter*. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) nel caso di società di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica deve essere posseduta da tutti i soci accomandatari;

b) nel caso di società di capitali qualora almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale ed almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritto da soci in possesso di tale qualifica;

c) nel caso di società cooperative qualora almeno la metà degli amministratori, che siano anche soci, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale"».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro»*, con le seguenti:* «700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni».

3.85

CENTINAIO, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. Il comma 26-*ter* della legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni e integrazioni è abrogato».

Conseguentemente, dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi

prodotti dai produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la *spending review*, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi».

3.86

COLLINA, DEL BARBA

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. Ai soggetti IRPEF ed IRES sono riconosciute detrazioni per le spese sostenute per interventi relativi ai beni immobili strumentali adibiti a strutture ricettive turistiche, ivi comprese le spese relative al consolidamento antisismico, nella misura del:

a) 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;

b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro»*, con le seguenti:* «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento».

«24-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

3.87

TOCCI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. In attesa di acquisire i risultati delle analisi e delle attività di monitoraggio sulle diverse tipologie di interventi del fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), previsti dal comma 6 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 19 febbraio 2013, le disponibilità del fondo per l'anno 2014, con esclusione delle risorse del fondo rotativo. e dei finanziamenti europei, sono utilizzate esclusivamente per gli interventi di cui alla lettera *a)* del comma 4 dell'articolo 60 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012. Le risorse in tal modo disponibili sono utilizzate per finanziare, previo apposito avviso da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN)».

3.88

FABBRI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. Per il perseguimento della digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese sono istituiti *voucher*, del valore di euro 10.000,00, le cui modalità di concessione sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adattarsi entro il 31 dicembre 2013».

Conseguentemente: all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro»*, con le seguenti:* «50 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni»*, con le seguenti:* «200 milioni» *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille»*, con le seguenti:« 2,1 per mille»;*

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze. apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: ? 30.000;
2015: ? 30.000;
2016: ? 30.000.

3.89

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. Per il perseguimento della digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese sono istituiti *voucher*, del valore di euro 10.000,00, le cui modalità di concessione sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adattarsi entro il 31 dicembre 2013».

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui all'articolo 25, comma 2, allegata al presente progetto di legge, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

3.90

ZANONI, BROGLIA, LAI, CUOMO

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-*bis*. Al fine di incentivare la prevenzione, potenziare il contrasto delle richieste estorsive e sostenere le iniziative in essere, i servizi e gli sportelli attivati dai Comuni, anche in relazione alla tutela delle attività economiche esposte, il Ministero dell'Interno è autorizzato a concedere contributi annuali nel limite complessivo di 2 milioni di euro, a favore degli enti locali che presentano apposita richiesta.

14-*ter*. Con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per 'la presentazione delle richieste da parte degli enti locali di cui al precedente comma.

14-*quater*. Gli enti locali possono disporre, tramite appositi regolamenti, l'esonero, parziale o totale, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, di tributi locali, tariffe e canoni locali, in favore dei soggetti vittime di fatti estorsivi o di usura.

14-*quinquies*. La copertura finanziaria delle misure di cui al precedente comma, resta a carico dei bilanci degli enti locali e non modifica gli obiettivi di finanza pubblica agli stessi assegnati».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: ? 2.000;
2015: ? 2.000;
2016: ? 2.000.

3.91

BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con

modificazioni nella legge 6 agosto 2008 n. 133, le parole: "per l'anno 2009", sono sostituite dalle parole: "A decorrere dal 2014", e le parole: "100 milioni di euro", sono sostituite dalle parole "10 milioni di euro"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: ? 10.000;
2015: ? 10.000;
2016: ? 10.000.

3.92

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 14,inserire i seguenti:

«14-*bis*. Presso il Ministero dell'economia è istituito il "Fondo speciale rotativo per la bonifica dall'amianto e l'incentivazione alle energie rinnovabili", con una dotazione di 100 milioni nel 2014. Il Fondo è destinato a finanziare gli interventi di sostituzione di ogni tipo di copertura in cui sia presente l'amianto realizzati da imprese o singole famiglie ovvero condomini, esclusivamente con impianti fotovoltaici».

Conseguentemente all'articolo 9, comma 5, sostituire le parole: «220 milioni»*, con le seguenti:* «120 milioni».

3.93

BULGARELLI, CASTALDI, GIROTTO, SANTANGELO, PETROCELLI, LEZZI

Sopprimere il comma 15.

3.94

CASTALDI, GIROTTO, SANTANGELO, PETROCELLI, BERTOROTTA

Al comma 15, sostituire la lettera a)*, con la seguente:*

«*a)* al primo periodo, le parole: "a favore delle piccole e medie imprese per finalità di sostegno dell'economia" sono sostituite dalle seguenti: "a favore delle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie, per finalità di sostegno dell'economia;"»

3.95

BITONCI, COMAROLI

Al comma 15, sostituire la lettera a)*, con la seguente:*

«*a)*. Al primo periodo, le parole: "piccole e medie imprese", sono sostituite dalle seguenti: "imprese, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese"».

3.96

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 15, è aggiunta la seguente lettera:

«b-*bis)* al secondo periodo, dopo la parola: "imprese" sono aggiunte le seguenti: "per finalità di sostegno dell'economia"».

3.97

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Al comma 15, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

«b-*bis*) al secondo periodo, dopo la parola: "imprese" sono aggiunte le seguenti: "per finalità di sostegno dell'economia"».

3.98

COMAROLI, BITONCI

Al comma 15, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

«b-*bis*) al primo periodo, dopo le parole: "di sostegno e dell'economia", aggiungere le seguenti: "nonché per finalità di cui al Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte

delle giovani coppie o dei nuclei famigliari monogenitoriali, così come disciplinato dal Decreto Ministeriale 17 Dicembre 2010, n.256"».

3.99

COMAROLI, BITONCI, BISINELLA

Al comma 15, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

«b-*bis*) al primo periodo, dopo le parole: "di sostegno e dell'economia", aggiungere le seguenti: "e a favore delle Fondazioni sanitarie-assistenziali ONLUS, senza scopi di lucro e finalizzate a solidarietà sociale"».

3.100

SCAVONE, BARANI, BIANCONI, BILARDI, COMPAGNA, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, GIOVANNI MAURO, NACCARATO

Dopo il comma 15 inserire i seguenti:

«15-*bis*. Al fine di agevolare l'occupazione femminilee nelle regioni del Mezzogiorno, ai datori di lavoro che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, incrementano il numero delle lavoratrici dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato che istituisce la Comunità europea, è concesso, per gli anni 2014, 2015, 2016, un credito d'imposta d'importo pari al 70 per cento dei costi salariali sostenuti nei trenta mesi successivi all'assunzione. In caso di lavoratrici dome rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato ai sensi del numero 18 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, il credito d'imposta è concesso nella misura dell'80 per cento dei costi salariali sostenuti nei trenta mesi successivi all'assunzione. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade qualora il numero complessivo dei dipendenti a tempi indeterminato risulta inferiore o pari a quello rilevato nei dodici mesi precedenti alla entrata in vigore della presente legge; ovvero se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di 5 anni.

15-*ter*. Al fine di incentivare l'assunzione di lavoratrici donne con figli di età inferiore a 18 anni di cui al comma 15-*bis*, ovvero che abbiano a carico familiari disabili gravi, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero familiari non autosufficienti, gli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro sono integralmente fiscalizzati per un periodo di trenta mesi anni dalla data dell'assunzione.

15-*quater*. Alle donne lavoratrici di cui al comma 15-*ter* è riconosciuta una detrazione d'imposta pari a 500 euro per ciascun figlio o familiare disabile grave, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero familiare non autosufficiente, se il reddito complessivo non è superiore a 30.000 euro.

15-*quinquies*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1987, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti, è adottato il "Piano straordinario pluriennale per l'integrazione lavorativa dei giovani laureati nel Mezzogiorno", di seguito denominato "piano". Il Piano è finalizzato alla promozione di iniziative atte a favorire le esperienze di lavoro di giovani laureati meridionali, con particolare riferimento all'area della ricerca, della diffusione delle nuove tecnologie e della valorizzazione del patrimonio culturale ed audiovisivo. Il Piano dispone altresì le misure di coordinamento per la utilizzazione delle risorse finanziarie attivabili sulla base della legislazione vigente, ad integrazione delle risorse di cui al comma successivo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016.

15-*sexies* Al fine di ridurre il costo del credito nel Mezzogiorno è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la riduzione del costo del credito nel Mezzogiorno, di seguito denominato Fondo. Le risorse del fondo sono finalizzate alla concessione di una agevolazione fino alla misura dell'uno per cento sugli interessi dovuti su prestiti bancari alle famiglie e alle piccole e medie

imprese, residenti ovvero localizzate nei territori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

15-*septies*. Per gli anni 2014-2016 il Governo adotta, d'intesa con la Banca d'Italia, adeguate misure per assicurare uniformità del credito sul territorio nazionale, affinché le banche applichino tassi e condizioni uniformi, assicurando integrale parità di trattamento nei confronti di famiglie e dei clienti della stessa azienda, a parità di condizioni soggettive e di merito di credito dei clienti, ma esclusa la rilevanza dell'insediamento territoriale.

15-*octies*. Il ministro dello sviluppo economico è delegato ad emanare una gara per la scelta di un operatore privato specializzato in agevolazioni alle imprese e ad emanare il relativo regolamento di attuazione, recante in particolare le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 15-*sexies*, che ha durata triennale, e recante l'individuazione dei settori prioritari di intervento sulla base del costo medio dei prestiti.

15-*novies*. La parte degli utili d'impresa corrispondente all'incremento di almeno il 30 per cento del capitale netto destinato a riserva è esente dalle imposte sui redditi. Per le imprese che operano nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato che istituisce la Comunità europea, la percentuale dell'incremento del capitale netto detassato e destinato a riserva è pari ad almeno il 10 per cento. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad emanare gli appositi decreti attuativi.

15-*decies*. All'articolo 96, della legge n. 917 del 1996 (TUIR) premettere al comma 1 il seguente:

"01) Per le aziende, con sede legale nelle Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato che istituisce la Comunità europea, sottoposte alla normativa sugli studi di settore, gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi. Il Ministro dell'economia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'art. 11-*ter* comma 7 della 5 agosto 1978 n. 468 e successive modificazioni.

15-*undecies*. Al fine di far fronte alla grave situazione di crisi che sta attraversando il sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento alle imprese che operano nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previ ste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato che istituisce la Comunità europea, le regioni medesime son autorizzate alla contrazione di mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti, nel limite massimo di 2 miliardi di euro, per il finanziamento di programmi straordinari di sostegno alle piccole e medie imprese, come definite nell'Allegato I del Regolamento (CE) 70/01 e successive modificazioni, da attuarsi attraverso un rafforzamento delle linee di intervento già previste dai singoli Piani Operativi regionali in attuazione della programmazione comunitaria 2007/2013. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, anche di natura non regolamentare, indica le modalità di attuazione del presente comma.

15-*duodecies*. Ai giovani di età inferiore a 35 anni e ai residenti che intraprendono nuove attività imprenditoriali, cosi come definite nel comma 15-*terdecies*, nelle comunità. montane ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, SiciIia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del trattato istitutivo della Comunità europea, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016, è attribuito un credito d'imposta secondo le modalità dei commi successivi. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2016 e non è cumulabile con il sostegno *de minimis*, né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

15-*terdecies*. Si considerano agevolabili, ai fini di cui al comma precedente, gli investimenti in

beni strumentali destinati alla creazione di nuove imprese o al rafforzamento di imprese già operanti atte ad attivare nuove politiche di sviluppo e ad incentivare forme di economia sostenibile. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione, i criteri che consentono l'accesso alle agevolazioni e i soggetti che ne possono usufruire.

15-*quaterdecies*. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo degli investimenti indicati nel comma precedente eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa impresa, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo di imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.

15-*quinquiesdecies*. Al fine di garantire l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento del bilancio dello Stato della somma complessiva di 80 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016, la fruizione del credito d'imposta è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate secondo le seguenti modalità:

a) i soggetti interessati inoltrano per via telematica all'Agenzia delle entrate la richiesta del beneficio specificando il progetto di investimento che si intende avviare e la pianificazione di spesa scelta. L'importo delle spese agevolabili deve essere sostenuto, a pena di decadenza dal beneficio, entro i due periodi d'imposta successivi a quello di accoglimento della richiesta e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di importo minimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo;

b) l'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dalle richieste pervenute, esaminate rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario nonché nei successivi trenta giorni il nulla-osta contenente l'indicazione delle modalità e dei termini di fruizione del credito d'imposta. L'utilizzo del credito d'imposta per il quale è comunicato il nullaosta è consentito, fatta salva l'ipotesi di incapienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui alla lettera *a)* e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti massimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo.

15-*sexiesdecies*. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono avviati i nuovi investimenti. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agIi articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986; n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

15-*septiesdecies*. Se i beni oggetto dell'agevolazione sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa entro il terzo periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, il credito d'imposta è ridetrminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

15-*octiesdecies*. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione nonché le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 15-*duodecies* a 15-*septiesdecies*. L'efficacia delle disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

15-*noviesdecies*. Il comma 37 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"37. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti, in modo che essa sia ridotta del 6 per cento rispetto alla spesa sostenuta nel 2010 dalle amministrazioni centrali e dalle regioni e pari alla spesa sostenuta nel 2010 dai comuni e dalle province. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica per gli anni 2014-2017, quantificata complessivamente in 8,250 miliardi di euro per l'anno 2014, in 10 miliardi di euro per l'anno 2015 e in 12,250 miliardi di euro a decorrere dal 2016. Tale riduzione è ripartita in 2 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 6,250 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno 2014, 2,250 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centraIi e dei ministeri e 7,250 per le amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno per l'anno 2015, e 4 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centraI e dei ministeri e 8 per le spese delle amministrazioni decentrate e locali a decorrere dal 2016. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Restano escluse dalle citate riduzioni le spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell 'università e della ricerca, nonché le spese iscritte nell'ambito della missione "Ricerca e innovazione".

15-*vicies*. Il comma 35 dell'articolo 10 è soppresso».

3.101

CENTINAIO, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Dopo l'articolo 8 della legge 18 marzo 1968, n. 337, è aggiunto il seguente:

«Art. 8-*bis.*

1. L'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante e parchi di divertimento, in forma itinerante o stabile, è consentito previa verifica del possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante;

b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di spettacolo viaggiante, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività di spettacolo viaggiante in qualità di dipendente o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS, ove prevista.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono regolate le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1, lettera *a)* del presente articolo, che può prevedere differenziazioni di contenuto e durata del corso medesimo a seconda del grado di formazione del gestore nelle attività di spettacolo viaggiante e della complessità delle attrazioni che lo stesso prevede di gestire».

3.102

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. È autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 100 milioni di euro al fine di sostenere e consolidare l'attività di garanzia collettiva dei confidi con sede legale nel Nord Italia (Liguria,

Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia-Giulia, Trentino-Alto-Adige, Emilia Romagna), in conformità con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato e al fine di incrementare unicamente le riserve patrimoniali dei confidi costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria».

Conseguentemente, sopprimere il comma 13 dell'articolo 9.

3.103

CENTINAIO, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. All'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole: "stabilimenti balneari" sono inserite le seguenti: "ed i parchi di divertimento"».

3.104

CONSIGLIO, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-*bis*. L'accesso alle risorse di cui al presente articolo è consentito alle imprese che non delocalizzano la produzione al di fuori dei Paesi membri dello Spazio Economico Europeo e che si impegnano al mantenimento e all'incremento della forza lavoro locale, nonché all'assegnazione di lavori e all'eventuale esternalizzazione di processi produttivi ad imprese appartenenti all'indotto in cui esse operano».

3.105

CONSIGLIO, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Ai fini dell'accesso da parte delle micro piccole e medie imprese, definitive ai sensi della Raccomandazione 2003/36/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, agli interventi del Fondo italiano di investimento, costituito dal Ministero dell'economia e delle fmanze, dalla Cassa depositi e prestiti, dall'ABI, dalla Confindustria e dalle principali banche italiane e gestito dalla società di gestione del risparmio SGR, il fatturato richiesto alle suddette imprese non deve essere superiore a 10 milioni di euro».

3.106

VOLPI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Per il 2014 è riconosciuto un contributo pari a 15.000.000 di euro per il finanziamento del progetto relativo alla realizzazione del Parco Tecnologico "*Learning and doing-planet*" presso il Polo Fieristico di Brescia».

Conseguentemente al comma 6, dell'articolo7, sostituire le parole: «100 milioni» *con le parole:* «85 milioni».

3.107

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. All'articolo 61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008 n. 133, le parole: "per l'anno 2009", sono sostituite dalle parole: "A decorrere dal 2014" e le parole: "100 milioni di euro" sono sostituite dalle parole: "10 milioni di euro"».

3.108

FRAVEZZI, PANIZZA, ZELLER, PALERMO

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-*bis*. Al fine di incentivare la prevenzione, potenziare il contrasto delle richieste estorsive e sostenere le iniziative in essere, i servizi e gli sportelli attivati dai Comuni, anche in relazione alla tutela delle attività economiche esposte, il Ministero dell'Interno è autorizzato a concedere contributi annuali nel limite complessivo di 2 milioni di euro, a favore degli enti locali che presentano apposita

richiesta.

15-*ter*. Con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte degli enti locali, di cui al comma 1.

15-*quater*. Gli enti locali possono disporre, tramite appositi regolamenti, l'esonero, parziale o totale, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, di tributi locali, tariffe e canoni locali, in favore dei soggetti vittime di fatti estorsivi o di usura.

l5-*quinquies*. La copertura finanziaria delle misure di cui al precedente periodo, resta a carico dei bilanci degli enti locali e non modifica gli obiettivi di finanza pubblica agli stessi assegnati».

3.109

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-*bis*. Al fine di incentivare la prevenzione, potenziare il contrasto delle richieste estorsive e sostenere le iniziative in essere, i servizi e gli sportelli attivati dai Comuni, anche in relazione alla tutela delle attività economiche esposte, il Ministero dell'Interno è autorizzato a concedere contributi annuali nel limite complessivo di 2 milioni di euro, a favore degli enti locali che presentano apposita richiesta.

15-*ter*. Con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte degli enti locali di cui al comma 1.

15-*quater*. Gli enti locali possono disporre, tramite appositi regolamenti, l'esonero, parziale o totale, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, di tributi locali, tariffe e canoni locali, in favore dei soggetti vittime di fatti estorsivi o di usura.

15-*quinques*. La copertura finanziaria delle misure di cui al precedente periodo, resta a carico dei bilanci degli enti locali e non modifica gli obiettivi di finanza pubblica agli stessi assegnati».

3.110

VOLPI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Per il 2014 è riconosciuto un contributo pari a 10.000.000 di euro per il finanziamento del progetto relativo alla realizzazione del Museo virtuale dei siti storici, artistici, culturali e di innovazione area parcheggio Brebemi-Chiari.»

Conseguentemente, al comma 6, dell'articolo 7, sostituire le parole: «100 milioni» *con le parole:* «90 milioni».

3.111

CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Al fine di contrastare gli effetti della crisi sulle piccole e medie imprese, è consentita la vendita di giocattoli ai consumatori finali, da parte dei titolari di esercizi commerciali, regolarmente iscritti al registro delle imprese, con uno sconto fino ad una percentuale massima del 15 per cento sul prezzo fissato. La vendita dei giocattoli ai consumatori finali è consentita con sconti fino ad una percentuale massima del 20 per cento sul prezzo fissato in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale».

3.112

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Al comma 1, articolo 21, del decreto ministeriale 5 aprile 2004, Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 2004, n. 94, le parole: "dichiarando di non svolgere più attività prevista dall'articolo 4 del presente statuto.", sono soppresse.»

3.113

GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI,

NACCARATO

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-*bis*. Per favorire una maggiore aggregazione fra le imprese edili, in questo momento di crisi del comparto delle costruzione, al comma 7 dell'articolo 37 del decreto legislativo n.163/06 "codice dei contratti pubblici", aggiungere il seguente periodo:

"I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *b)* (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) possono indicare in sede di gara, quali affidatari dei lavori, eventuali consorzi della stessa natura ma di minore dimensione e quest'ultimi debbono indicare, sempre in sede di gara, l'impresa consorziata che materialmente eseguirà i lavori. Anche in questo caso è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia i consorzi e sia il consorziato che materialmente eseguirà i lavori; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale"».

3.114

BOCCA, PICCOLI, CERONI, ZANETTIN, DALLA TOR

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Il termine di due anni, di cui all'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato di ulteriori due anni per quelle strutture che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'Interno del 16 marzo 2012, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 30 marzo 2012, possono garantire, alla data del 31 dicembre 2013, un adeguato e sufficiente livello di sicurezza.».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo la parola: «Risorse» *aggiungere le seguenti:* «ed interventi»

3.115

PICCOLI, BOCCA, CERONI, ZANETTIN, DALLA TOR

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Al fine di agevolare la riqualificazione dell'offerta turistica dei comuni i cui territori appartengono alle province di regioni a statuto ordinario confinanti con la provincia autonoma di Trento e con la provincia autonoma di Bolzano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le spese sostenute per gli interventi finalizzati all'ammodernamento delle strutture ricettive di tipo alberghiero collocate all'interno dei predetti territori possono essere oggetto di detrazione fiscale sino a un massimo di euro 200.000. La detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma in favore dei predetti comuni si provvede con le risorse di cui all'articolo 2, comma 117, della legge 23 marzo 2009, n. 191.».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo la parola: «Risorse» *aggiungere le seguenti:* «ed interventi».

3.116

PELINO, PICCOLI, CONTE, CERONI, ZANETTIN, DALLA TOR

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Laddove, nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi in stato di insolvenza, di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, il programma per la ristrutturazione dell'impresa, ovvero per la cessione dei complessi aziendali, predisposto dal commissario straordinario ed autorizzato dal Ministro dello Sviluppo Economico, preveda la continuità produttiva dei siti coinvolti attraverso il ricorso a finanziamenti, e tali finanziamenti non vengano accordati dagli istituti di credito coinvolti, la Cassa Depositi e Prestiti eroga a tassi di mercato, previa richiesta favorevole di autorizzazione congiunta del Ministro dell'Economia e Finanze e del Ministro dello Sviluppo Economico, i finanziamenti previsti dal programma avvalendosi della garanzia del Tesoro dello Stato di cui all'articolo 55, comma 2, del succitato decreto legislativo.»

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo la parola: «Risorse» *aggiungere le seguenti:* «ed interventi».

3.117

GUALDANI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15 *bis*. Il termine di entrata in esercizio degli impianti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *c)*, del decreto ministeriale 5 luglio 2012, è prorogato, esclusivamente per gli impianti da realizzare su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la cui autorizzazione sia stata chiesta e ottenuta, al 30 ottobre 2013 per tali impianti, al fine di consentire l'allaccio alla rete, dei medesimi, il termine di entrata in esercizio è prorogato entro e non oltre il 30 giugno 2014. Gli effetti di cui alla deliberazione 6 giugno 2013 250/2013/R/EFR dell'Autorità per l'Energia e il Gas, sono sospesi per gli impianti del punto *a)* fino alla data del 30 giugno 2014.».

3.118

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. All'articolo 5, comma 7, lettera *b)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'ultimo periodo è soppresso.».

3.119

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. All'articolo 5, comma 7, lettera *b)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'ultimo periodo è soppresso.».

3.120

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. All'articolo 5, comma 7-*bis*, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, tra le parole: "predette finalità" e "si applica il regime" sono introdotte le seguenti: "nonché agli atti e formalità, anche ipotecarie connessi e conseguenti, ivi compresa la cessione da parte delle banche dei crediti ipotecari e delle relative ipoteche"».

3.121

GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. All'articolo 5, comma 7-*bis*, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, tra le parole: "predette finalità" e "si applica il regime" sono introdotte le seguenti "nonché agli atti e formalità, anche ipotecarie connessi e conseguenti, ivi compresa la cessione da parte elle banche dei crediti ipotecari e delle relative ipoteche"».

3.122

FINOCCHIARO, DE MONTE, LO MORO

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-*bis*. Devono essere versate presso la Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi delle norme contenute nel presente comma:

a) tutte le somme dovute al notaio o ad altro pubblico ufficiale a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi, nonché a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, in relazione agli atti dallo stesso ricevuti e/o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale, ovvero in relazione ad attività e prestazioni per le quali lo stesso sia delegato dall'autorità giudiziaria;

b) ogni altra somma affidata al notaio o ad altro pubblico ufficiale e soggetta ad obbligo di annotazione nel Registro delle Somme e dei Valori di cui alla legge n.64/1934, comprese le somme dovute a titolo di imposta in relazione a dichiarazioni di successione;

c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione delle spese condominiali non pagate e/o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione, da parte di notaio o di altro pubblico ufficiale, di contratti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili, aziende o partecipazioni societarie.

15-*ter*. La disposizione di cui al comma 15-*bis* non si applica agli importi inferiori ad euro 1.000 e per la parte di prezzo o corrispettivo oggetto di dilazione; si applica in relazione agli importi versati contestualmente alla stipula di atto di quietanza.

15-*quater*. In ogni caso il deposito di cui al comma 15-*bis* deve essere eseguito, prima o contestualmente all'atto o all'affidamento della prestazione professionale, a mezzo assegni non trasferibili all'ordine del notaio o del pubblico ufficiale, ovvero tramite bonifico bancario o postale, o con modalità equipollenti, direttamente sul conto generale del notaio o di altro pubblico ufficiale presso la Cassa Depositi e Prestiti, di cui al comma successivo; il notaio o altro pubblico ufficiale, entro tre giorni lavorativi successivi al versamento, dispone l'imputazione delle somme al sotto conto all'uopo creato, con descrizione analitica della pratica cui si riferiscono; qualora le somme siano state consegnate direttamente al notaio o altro pubblico ufficiale, egli ne rilascia apposita ricevuta ed effettua il versamento presso la Cassa Depositi e Prestiti, disponendo in conformità al periodo precedente, entro i successivi tre giorni lavorativi.

15-*quinquies*. Il notaio o altro pubblico ufficiale fa menzione, in ogni caso, nell'atto pubblico o nell'autenticazione della scrittura privata, dell'avvenuto deposito degli importi di cui sopra e descrive analitica mente le destinazione degli stessi, i beneficiari anche se diversi dai soggetti intervenuti in atto, nonché ogni ulteriore prestazione accessoria da eseguirsi. Per le prestazioni affidate o delegate diverse dagli atti le menzioni di cui sopra vengono riportate in separato documento debitamente sottoscritto dai soggetti interessati. Se l'atto non viene concluso nel giorno indicato dal depositante, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola le somme in favore ?del"o stesso depositante, salvo che questi comunichi al medesimo la volontà di prorogare la durata del deposito.

15-*sexies*. Nei casi disciplinati dal presente articolo il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a curare che la registrazione e la pubblicità dell'atto vengano eseguite nel più breve tempo possibile, in conformità all'articolo 2671 Codice Civile, delle altre disposizioni in materia e nel rispetto dell'incarico conferito.

15-*septies*. Eseguita la registrazione e la pubblicità nei termini di cui sopra, e verificata l'assenza di formalità pregiudizievoli ulteriori, rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto e da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a titolo. di prezzo o corrispettivo.

15-*octies*. Se nell'atte le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettiva venga pagato salo dopo l'avvera mento di un determinato evento o l'adempimento di una determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le parti, che l'evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta.

15-*novies*. In presenza di formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto e da questo risultanti, ovvero non rilevate al momento dell'atto, il notaio o altro pubblico

ufficiale ne dà senza indugio notizia alle parti e provvede, su espresso incarico delle stesse che può essere conferito anche preventiva mente e sempre che ne sussistano le condizioni, ad estinguere le eventuali passività e ad ottenere la cancellazione delle formalità, prelevando le somme necessarie dal conto vincolato, e successivamente dispone lo svincolo del residuo prezzo o corrispettivo.

15-*decies*. Ove non sia possibile procedere alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli di cui al comma precedente, le somme restano vincolate sul conto dedicato di cui al comma 15-*quater* e possono essere svincolate solo su concorde volontà delle parti interessate, ovvero a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

15-*undecies*. Il conto generale che il notaio o altro pubblico ufficiale deve tenere presso la Cassa Depositi e Prestiti ai fini di cui al presente decreto e ogni sottoconto dello stesso costituiscono patrimonio separato. Gli importi depositati possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione in conformità alle causali come individuate in base al comma 15-*quater*, ovvero in conformità ad altre disposizioni del presente articolo. Dette somme sono escluse dalla successione del notaio o altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono assolutamente impignorabili a richiesta di chiunque ed assolutamente. impignorabile ad istanza di chiunque è altresì il credito al pagamento o alla restituzione della somma depositata.

15-*terdecies*. In ogni caso di interruzione, sospensione o cessazione dell'attività, ovvero di trasferimento del notaio o altro pubblico ufficiale, il sostituto è designato dal Presidente del Consiglio Notarile della sede del notaio o dal Presidente del Tribunale in cui l'altro pubblico ufficiale ha sede.

15-*quaterdecies*. A tutti gli adempimenti previsti dal presente articolo il notaio o altro pubblico ufficiale può provvedere anche con mezzi telematici.

15-*quinquiesdecies*. Nel caso di intervento del notaio o di altro pubblico ufficiale per il ricevimento o l'autenticazione di un contratto preliminare da trascrivere ai sensi dell'articolo 2645-*bis* del Codice Civile, il promissario acquirente deposita le somme pattuite a titolo di caparra o di acconto presso il notaio o altro pubblico ufficiale a mezzo assegni circolari intestati agli aventi diritto, che verranno consegnati dopo l'esecuzione della relativa pubblicità e l'intervenuto accertamento dell'assenza di formalità pregiudizievoli, entro i successivi cinque giorni.

15-*sexiesdecies*. In caso di contratto cui si applica il Decreto Legislativo 20 Giugno 2005 n. 122, il deposito, per la sola parte depositata e per tutta la durata del deposito, sostituisce la fideiussione di cui all'articolo 2 del citato Decreto Legislativo. Il divieto di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 20 Giugno 2005 n. 122 non si applica, limitatamente alle ipoteche iscritte e frazionate, allorquando le somme depositate siano sufficienti ad ottenere la cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli. Con riferimento agli immobili che si trovano nei territori soggetti al regime del libro fondiario, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede allo svincolo delle somme depositate solo dopo aver presentato la domanda di intavolazione o annotazione e aver verificato che essa non sia preceduta da iscrizioni, anche solo domandate, pregiudizievoli, diverse da quelle esistenti alla data dell'atto e da questo risultanti. Si applicano le disposizioni del presente decreto in quanto compatibili.

15-*septiesdecies*. Gli interessi sulle somme depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti, al netto delle spese di gestione del servizio, sono finalizzate a ridurre i tassi della provvista dedicata per i finanziamenti a medio termine alle PMI, e a rifinanziare i fondi di credito agevolato gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti per conto dello Stato.

15-*octiesdecies*. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia, sono emanate le disposizioni di attuazione dei commi da 15-*bis* e 15-*septiesdecies*».

3.123

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

«15-*bis*. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 8-*ter* è aggiunto il seguente:

8-*quater* Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A.

può acquistare titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso piccole e medie imprese».

3.124

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 8-*ter* è aggiunto il seguente:

8-*quater* Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. può acquistare titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso piccole e medie imprese».

3.125

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 15 aggingere il seguente:

«15-*bis*. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, lettera *a)*, secondo periodo, sono soppresse le parole "prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A" e dopo le parole: "dai medesimi promossa," sono aggiunte le parole: "nonché per altre operazioni comunque realizzate per finalità di servizio di interesse economico generale nei settori strategici identificati con il decreto di cui al comma 11, sempre che siano previste dallo statuto sociale di CDP S.p.A. e in ogni caso";

b) al comma 11, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente: *f)* i settori strategici nei quali CDP può intervenire per finalità di servizio di interesse economico generale nel rispetto delle normative dell'Unione europea».

3.126

GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, lettera *a)*, secondo periodo, sono soppresse le parole "prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A" e dopo le parole "dai medesimi promossa," sono aggiunte le parole "nonché per altre operazioni comunque realizzate per finalità di servizio di interesse economico generale nei settori strategici identificati con il decreto di cui al comma 11, sempre che siano previste dallo statuto sociale di CDP S.p.A. e in ogni caso";

b) al comma 11, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente: *f)* i settori strategici nei quali CDP può intervenire per finalità di servizio di interesse economico generale nel rispetto delle normative dell'Unione europea».

3.127

LANZILLOTTA

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-*bis*. All'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

"*f)* con riferimento a ciascun esercizio finanziario, le esposizioni assunte da CDP S.p.A., ai sensi del comma 7, lettera *a)*, non compatibili con l'applicazione del regime di vigilanza di cui al comma 6, che possono essere garantite dallo Stato, anche a livello pluriennale. La garanzia dello Stato può essere

rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su CDP S.p.A., deve essere onerosa e compatibile con la normativa dell'Unione Europea in materia di garanzie onerose concesse dallo Stato a condizioni di mercato"».

3.128

GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. All'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

f) con riferimento a ciascun esercizio finanziario, le esposizioni assunte da CDP S.p.A. ai sensi del comma 7, lettera *a)*, non compatibili con l'applicazione del regime di vigilanza di cui al comma 6, che possono essere garantite dallo Stato, anche a livello pluriennale. La garanzia dello Stato può essere rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su CDP S.p.A., deve essere onerosa e compatibile con la normativa dell'Unione Europea in materia di garanzie onerose concesse dallo Stato a condizioni di mercato».

3.131

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-*bis*. All'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

f) con riferimento a ciascun esercizio finanziario, le esposizioni assunte o previste da CDP S.p.A. ai sensi del comma 7, lettera *a)*, non compatibili con l'applicazione del regime di vigilanza di cui al comma 6, che possono essere garantite dallo Stato, anche a livello pluriennale. La garanzia dello Stato può essere rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su CDP S.p.A., deve essere onerosa e compatibile con la normativa dell'Unione Europea in materia di garanzie onerose concesse dallo Stato a condizioni di mercato».

3.129

RANUCCI, SANGALLI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2011, n. 151, non si applicano alle attività turistico ricettive situate nei centri storici. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le procedure semplificate di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2001, adottato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 334 del 1999».

3.130

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-*bis*. All'articolo 11, comma 12-*quater* del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99, sono soppresse le seguenti parole: "La garanzia dello Stato di cui al comma 12-*ter* cessa al momento della ristrutturazione di cui al presente comma".

15-*ter*. All'articolo 11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla

legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99, il comma 12-*sexies* è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro e non oltre 15 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità di attuazione delle disposizioni del comma precedente, ivi compresa la misura massima dei tassi di interesse praticabili sui crediti garantiti dallo Stato e ceduti a intermediari finanziari. Per le finalità di cui al comma precedente, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., può attivare, in qualsiasi forma e modalità, strumenti volti ad anticipare o acquisire i crediti certificati dalle amministrazioni e garantiti dallo Stato, ivi compresa la facoltà di acquistare, sulla base di una convenzione quadro stipulata dalla stessa CDP con l'ABI, i crediti di cui al comma 12-*ter* ceduti alle banche e agli altri intermediari finanziari, allorché i medesimi intermediari non accedano alla richiesta di ristrutturazione formulata dalle amministrazioni debitrici, ovvero qualora le stesse amministrazioni non provvedano a corrispondere le rate di ammortamento del debito ristrutturato e i relativi interessi nei termini stabiliti. Ove già non lo abbiano fatto ai sensi del comma precedente, le amministrazioni-debitrici rilasciano a favore di CDP delegazione di pagamento o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. I limiti annuali e i criteri per l'acquisizione dei crediti predetti sono fissati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze"».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

? All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

? All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

? Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: ? 30.000;
2015: ? 30.000;
2016: ? 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

3.132

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Ferma restando la garanzia dello Stato in favore degli assicurati sugli impegni assunti dalla SACE S.p.A. nello svolgimento dell'attività assicurativa, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è altresì rilasciata la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. a copertura delle eventuali perdite eccedenti soglie determinate che si dovessero registrare sul portafoglio rischi. Tali soglie, unitamente alle modalità di escussione da parte di SACE S.p.A. e alla determinazione dei livelli remunerativi richiesti, sono individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In caso di escussione, lo Stato non potrà agire nei confronti di SACE S.p.A., anche qualora ad esso non sia stato restituito, in tutto o in parte, quanto dovuto da parte degli obbligati, e sarà surrogato nei diritti di quest'ultima nei confronti degli obbligati e nelle eventuali garanzie, anche reali, senza necessità di annotazione o altra formalità».

3.133

GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Ferma restando la garanzia dello Stato in favore degli assicurati sugli impegni assunti dalla SACE S.p.A. nello svolgimento dell'attività assicurativa, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è altresì rilasciata la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. a copertura delle eventuali perdite eccedenti soglie determinate che si dovessero registrare sul portafoglio rischi. Tali soglie, unitamente alle modalità di escussione da parte di SACE S.p.A. e alla determinazione dei livelli remunerativi richiesti, sono individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In caso di escussione, lo Stato non potrà agire nei confronti di SACE S.p.A., anche qualora ad esso non sia stato restituito, in tutto o in parte, quanto dovuto da parte degli obbligati, e sarà surrogato nei diritti di quest'ultima nei confronti degli obbligati e nelle eventuali garanzie, anche reali, senza necessità di annotazione o altra formalità».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni» *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 30.000;
2015: ? 30.000;
2016: ? 30.000;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

3.134

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al primo periodo, sono soppresse le parole "al servizio di SACE s.p.a." e conseguentemente, al secondo periodo, in fine, sono aggiunte le parole "o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni sono garantite da uno Stato"».

3.135

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al primo periodo, sono soppresse le parole "al servizio di SACE s.p.a." e conseguentemente, al secondo periodo, in fine, sono aggiunte le parole "o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni sono garantite da uno Stato"».

3.136

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Al fine di sostenere i processi di razionalizzazione, crescita dimensionale e

accorpamento dei confidi, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo con una dotazione patrimoniale di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, i cui contributi sono destinati a sostenere le spese inerenti la definizione di progetti di accorpamento e di fusione di confidi.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 7.500;
2015: ? 7.500;
2016: ? 7.500.

3.137

LANZILLOTTA

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-*bis*. All'articolo 53 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 7 è sostituito dai seguenti:

"7. Nelle ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara può prevedere che il trasferimento della proprietà dell'immobile e dunque l'immissione in possesso dello stesso avvengano in un momento anteriore a quello dell'ultimazione dei lavori, previa presentazione di idonea fideiussione di valore pari all'immobile medesimo. La garanzia fideiussoria, rilasciata con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

7-*bis*. La fideiussione di cui al comma 7 è progressivamente svincolata con le modalità di cui all'articolo 113, comma 3"».

3.138

NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-*bis*. Al fine di agevolare la produzione di impianti di generazione di energia elettrica da fonte solare, di ridurre le emissioni inquinanti e la dipendenza energetica del Paese, nonché di promuovere lo sviluppo tecnologico, gli investimenti e l'occupazione nel settore economico di riferimento, ai soggetti produttori di tali impianti è concesso un contributo annuo di 25 milioni di euro.

15-*ter*. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, emana uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare le modalità degli interventi per la concessione del contributo di cui al comma 15-*bis*».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri di cui al comma 15-*bis*, a decorrere dall'anno 2014, pari a 25 milioni di euro, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'uniforme incremento dell'1 per cento delle aliquote di base di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.*

3.139

RUSSO

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-*bis*. L'articolo 17-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dal seguente: "Art. 17-*bis*. - *(Modifica all'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, in materia di compiti dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato)*. ? All'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: ?10-*bis*. Ai fini del presente articolo, ferme restando le specifiche disposizioni legislative in materia, sono considerati carte valori i prodotti, individuati con decreto di natura non

regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che presentino i seguenti requisiti:

a) rappresentano per le amministrazioni dello Stato autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di identità e riconoscimento, ricevute di introiti, destinati ad assumere un valore fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate;

b) sono realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni'"».

3.140

GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-*bis*. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, integrato di 200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione.

15-*ter*. Al Fondo straordinario per il sostegno alla patrimonializzazione dei Confidi di cui al comma 1 è attribuita una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

15-*quater*. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria, di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 12 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

15-*quinquies*. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi hanno una misura massima dell'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi al 31 dicembre dell'anno precedente (ultimo bilancio approvato) rilasciati a favore delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di *leasing* e di *factoring*.

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni» *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-*bis*. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo" sono soppresse»;

all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "21 per cento"»;

alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 30.000;
2015: ? 30.000;
2016: ? 30.000;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

3.141

CANDIANI, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-*bis*. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto del presente comma. Tale Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria, di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia I contributi hanno una misura massima dell'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi al 31 dicembre dell'anno precedente, rilasciati a favore delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di *leasing* e di *factoring* ».

3.142

RUSSO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto dei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo. Il Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi di cui al comma 1 ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi ? costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria ? di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi hanno una misura massima dell'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi al 31 dicembre dell'anno precedente (ultimo bilancio approvato) rilasciati a favore delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di *leasing* e di *factoring*».

3.143

GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-*bis*. Il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, ed integrazioni riserva un ammontare massimo di risorse impegnate, in termini di accantonamenti operati a valere sul Fondo, pari a complessivi cinquecento milioni di euro per una operazione di *tranched cover* con la partecipazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto di quanto previsto dai commi 15-*ter*, 15-*quater* e 15-*quinquies* del presente articolo.

15-*ter*. La *tranched cover* ha per oggetto le garanzie già in essere nel portafoglio dei Confidi e in *bonis* al momento della costruzione dell'operazione. Non sono previsti ulteriori parametri di accesso per le operazioni ammissibili all'intervento.

15-*quater*. L'operazione di cui ai commi 15-*bis* e 15-*ter* è strutturata come segue:

a) la *tranche junior* copre la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta la prima perdita ed è pari al 5 per cento del portafoglio di finanziamenti;

b) la *tranche* mezzanina è la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta le perdite registrate dal medesimo portafoglio dopo l'esaurimento della *tranche junior* ed è pari al 2 per cento;

c) il Confidi rilascia una garanzia pari al valore della *tranche* mezzanina;

d) il Fondo centrale interviene rilasciando una controgaranzia su richiesta del Confidi garante in misura non superiore alla *tranche junior.*

15-*quinquies*. L'operazione è concessa alle imprese beneficiarie a titolo oneroso. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definita la misura delle commissioni di garanzia "una tantum" nella misura massima di:

0,125 per cento dell'importo garantito dal Fondo, per le imprese di micro dimensione;

0,25 per cento dell'importo garantito dal Fondo, per le imprese di piccola dimensione;

0,5 per cento dell'importo garantito dal Fondo, per le imprese di media dimensione.

15-*sexies*. Ai fini di cui al comma 15-*bis*, al Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati ulteriori 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «30 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni» *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

all'articolo 12, comma 4, sostituire le parole: «150.000 euro» *con le seguenti:* «90.000 euro», *le parole:* «fino a 200.000 euro» *con le seguenti:* «fino a 150.000 euro», *le parole:* «per la parte eccedente 200.000 euro» *con le seguenti:* «per la parte eccedente 150.000 euro», *e le parole:* «per la parte eccedente 250.000 euro» *con le seguenti:* «per la parte eccedente 200.000 euro» *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Le predette aliquote sono incrementate del 50 per cento qualora il soggetto titolare del trattamento pensionistico percepisca, nel medesimo periodo, anche un reddito da lavoro di importo superiore a 28.000 euro»;

all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-*bis*. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo" sono soppresse»;

all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» *con le seguenti:* «2,1 per mille»;

all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"»;

alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 20.000;

2015: ? 20.000;

2016: ? 20.000;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

3.144

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-*bis*. Per la promozione di interventi di fusione e di accorpamento tra confidi e cooperative di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, localizzati nel territorio delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato istitutivo della Comunità europea, è concesso un contributo diretto ad integrare la disponibilità del fondo del consorzio o della cooperativa che risulti dalla fusione, destinato alla prestazione di garanzie a favore delle imprese consorziate o socie. Il contribuito è concesso nella misura massima di cinque volte l'ammontare del predetto fondo nel limite di 1,5 milioni di euro per ciascuna operazione di fusione realizzata entro il 31 dicembre 2014.

15-*ter*. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dello Sviluppo economico, con proprio decreto, definisce le modalità di richiesta, concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui al comma 15-*bis*, comunque entro il limite di spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: ? 15.000;
2015: ? 15.000;
2016: ? 15.000.

3.145

RUSSO

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti commi:

«15-*bis*. Il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, riserva un ammontare massimo di risorse impegnate, in termini di accantonamenti operati a valere sul Fondo, pari a complessivi cinquecento milioni di euro per una operazione di *tranched cover* con la partecipazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

15-*ter*. La *tranched cover* ha per oggetto le garanzie già in essere nel portafoglio dei Confidi e in *bonis* al momento della costruzione dell'operazione. Non sono previsti ulteriori parametri di accesso per le operazioni ammissibili all'intervento.

15-*quater*. L'operazione è strutturata come segue:

a) la *tranche junior* copre la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta la prima perdita ed è pari al 5 per cento del portafoglio di finanziamenti;

b) la *tranche mezzanina* è la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta le perdite registrate dal medesimo portafoglio dopo l'esaurimento della *tranche junior* ed è pari al 2 per cento;

c) il Confidi rilascia una garanzia pari al valore della *tranche mezzanina;*

d) il Fondo Centrale interviene rilasciando una controgaranzia su richiesta del Confidi garante in misura non superiore alla *tranche junior.*

15-*quinquies*. L'operazione è concessa alle imprese beneficiarie a titolo oneroso. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, è definita la misura delle commissioni di garanzia «una tantum» nella misura massima di:

? 0,125 per cento dell'importo garantito dal Fondo, per le imprese di micro dimensione;
? 0,25 per cento dell'importo garantito dal Fondo, per le imprese di piccola dimensione;
? 0,5 per cento dell'importo garantito dal Fondo, per le imprese di media dimensione».

3.146

CANDIANI, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-*bis*. Il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni riserva un ammontare massimo di risorse impegnate, in termini di accantonamenti operati a valere sul Fondo, pari a complessivi cinquecento milioni di euro per una operazione di *tranched cover* con la partecipazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto del presente comma. La *tranched cover* ha per oggetto le garanzie già in essere nel portafoglio dei Confidi e in *bonis* al momento della costruzione dell'operazione. Non sono previsti ulteriori parametri di accesso per le operazioni ammissibili all'intervento. L'operazione è strutturata come segue: La *tranche junior* copre la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta la prima perdita ed è pari al 5 per cento del portafoglio di finanziamenti. La *tranche mezzanina* è la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta le perdite registrate dal medesimo portafoglio dopo l'esaurimento della *tranche junior* ed è pari al 2 per cento. Il Confidi rilascia una garanzia pari al valore della *tranche mezzanina*. Il Fondo Centrale interviene rilasciando una controgaranzia su richiesta del Confidi garante in misura non superiore alla *tranche junior*. L'operazione è concessa alle imprese beneficiarie a titolo oneroso. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, è definita la misura delle commissioni di garanzia »*una tantum*« nella misura massima di: 0,125 per cento dell'importo garantito dal Fondo, per le imprese di micro dimensione; 0,25 per cento dell'importo garantito dal Fondo, per le imprese di piccola dimensione; 0,5 per cento dell'importo garantito dal Fondo, per le imprese di media dimensione».

3.147

CANDIANI, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-*bis*. Al comma 4 dell'articolo 39 della legge n. 214/11 di conversione del decreto-legge n. 201/11 dopo le parole: "da banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni" sono aggiunte le parole: "e dai Confidi iscritti all'elenco di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni". Infine sono aggiunte le parole: "Il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni riserva un ammontare massimo di risorse impegnate, in termini di accantonamenti operati a valere sul Fondo, pari a complessivi cento milioni di euro per il rilascio della controgaranzia su portafogli di domande presentate dai Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dei portafogli di finanziamenti. La costruzione dei portafogli dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti modalità: Le operazioni ammissibili hanno un importo massimo di 100 mila euro; Le operazioni ammissibili che compongono ciascun portafoglio sono erogate da una o più banche; Sono previsti gli stessi parametri di accesso attualmente in vigore per le operazioni ammissibili all'intervento del Fondo sul microcredito; Ciascun portafoglio ha una dimensione minima di un milione di euro e 40 operazioni e una dimensione massima di 25 milioni di euro; Sono previste specifiche modalità volte ad efficientare la misura dell'accantonamento del Fondo Sono introdotti specifici strumenti informatici condivisi con i Confidi per consentire la trasmissione telematica e massiva delle informazioni; È previsto un processo di delibera della controgaranzia separato rispetto alle pratiche presentate singolarmente allo scopo di ottimizzare i tempi di erogazione della garanzia; Sono previsti meccanismi di valorizzazione della ponderazione zero della controgaranzia a favore delle banche finanziatrici; La commissione applicata dal Fondo Centrale di Garanzia è fissata in misura pari allo 0,125 per cento dell'importo garantito dal Fondo per tutte le

tipologie di operazioni finanziarie, categorie di imprese beneficiarie finali, settori economici di appartenenza e aree geografiche, ad esclusione di quelle per cui non è dovuto il versamento di alcuna commissione al Fondo, al fine di riequilibrare i costi a carico dell'impresa rispetto alla garanzia diretta"».

3.148

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Al fine di incrementare la patrimonializzazione dei confidi, in relazione ai processi di fusione o di iscrizione all'articolo 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione patrimoniale di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge il regolamento di attuazione. I contributi sono destinate ad alimentare le riserve patrimoniali dei confidi e finalizzate all'incremento dei fondi di garanzia».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: ? 30.000;
2015: ? 30.000;
2016: ? 30.000.

3.149

RUSSO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente comma:

«15-*bis*. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo la lettera b-*bis)* è aggiunta la seguente:

"b-*ter)* estendere il rilascio della garanzia del Fondo ai finanziamenti che le piccole e medie imprese sottoposte alla procedura di concordato in continuità aziendale, di cui all'articolo 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, contraggono con le banche e gli altri intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, al fine della prosecuzione dell'attività di impresa"».

3.150

FORNARO, GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. All'articolo 13 della legge n. 326 del 2003, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ai fini del presente decreto si intendono per: «confidi», i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi; per «attività di garanzia collettiva dei fidi», l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte di persone fisiche e/o giuridiche, delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario; per «confidi di secondo grado», i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da imprese consorziate o sode di questi ultimi o da altre imprese; per «piccole e medie imprese», le imprese che soddisfano i requisiti della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali; per «testo unico bancario», il decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni; per «elenco speciale» l'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario; per «riforma delle società», il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6. In sede di prima applicazione, e fino alla chiusura del terzo esercizio, il consiglio di amministrazione è composto dai

soggetti indicati all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni"».

3.151

RUSSO

Dopo il comma 15, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«15-*bis*. All'articolo 1, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il punto 2 aggiungere il seguente:

"2-*bis*. L'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima di copertura del Fondo fino al novanta per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in controgaranzia per tutte le tipologie di operazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 2012, n. 193;"».

3.152

RUSSO

Dopo il comma 15, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«15-*bis*. L'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:

"La garanzia del Fondo di cui al comma 1 può essere concessa, a titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese da banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e dai Confidi iscritti all'elenco di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 19 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione di detta garanzia. Il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, riserva un ammontare massimo di risorse impegnate, in termini di accantonamenti operati a valere sul Fondo, pari a complessivi cento milioni di euro per il rilascio della controgaranzia su portafogli di domande presentate dai Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dei portafogli di finanziamenti. La costruzione dei portafogli dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti modalità:

a) le operazioni ammissibili hanno un importo massimo di 100 mila euro;

b) le operazioni ammissibili che compongono ciascun portafoglio sono erogate da una o più banche;

c) sono previsti gli stessi parametri di accesso attualmente in vigore per le operazioni ammissibili all'intervento del Fondo sul microcredito;

d) ciascun portafoglio ha una dimensione minima di un milione di euro e 40 operazioni e una dimensione massima di 25 milioni di euro;

e) sono previste specifiche modalità volte ad efficientare la misura dell'accantonamento del Fondo;

f) sono introdotti specifici strumenti informatici condivisi con i Confidi per consentire la trasmissione telematica e massiva delle informazioni;

g) è previsto un processo di delibera della controgaranzia separato rispetto alle pratiche presentate singolarmente allo scopo di ottimizzare i tempi di erogazione della garanzia;

h) sono previsti meccanismi di valorizzazione della ponderazione zero della controgaranzia a favore delle banche finanziatrici;

i) la commissione applicata dal Fondo Centrale di Garanzia tiene conto della riduzione di operatività consentita attraverso l'operatività in oggetto"».

3.153

CANDIANI, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-*bis*. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: "Il 30 per cento" sono sostituite con le seguenti: "Il 50 per cento"».

3.154

CANDIANI, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il punto sub 2 è aggiunto il punto: "2.*bis*. l'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima di copertura del Fondo fino al novanta per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in controgaranzia per tutte le tipologie di operazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 2012, n. 193;"».

3.155

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis* . Il termine previsto dall'articolo 34, comma 21 del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazione dall'articolo 1, comma 1 della legge 17 dicembre 2012 n. 221, è prorogato al 31 dicembre 2014. Al fine di garantire la continuità del servizio, nelle more dell'espletamento delle procedure di affidamento del servizio al gestore unico, laddove l'Ente di Governo dell'ambito territoriale ottimale sia stato costituito ed abbia già provveduto a deliberare e pubblicare il bando di gara, in deroga a quanto disposto dall'articolo 34, comma 21 del decreto-legge n. 179 del 2012, il servizio è espletato dal gestore già operante alla data del 19 ottobre 2012 fino al subentro del nuovo gestore. Tale disposizione si applica ai gestori esistenti del servizio di distribuzione di gas fino alla nuova assegnazione del servizio su base di Ambito Territoriale Minimo come previsto decreto legislativo 99/09 e dal decreto ministeriale 226/2011».

3.156

DI BIAGIO, COLLINA, ZELLER

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. All'articolo 5 del decreto-legge n. 69 del 2013, come modificato dalla legge di conversione n. 98 del 2013 apportare le seguenti modificazioni:

Sostituire il comma 7-*bis* con il seguente:

"7-*bis*) I titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, hanno la facoltà di optare, a partire dal 1º settembre 2013, per un incremento dell'incentivo pari al 20 per cento applicato sul coefficiente moltiplicativo spettante per gli impianti diversi da quelli incentivati con la tariffa omnicomprensiva e, per gli impianti a tariffa omnicomprensiva, sulla tariffa omnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno 2012.

L'incremento suddetto si applica fino al termine del periodo di incentivazione residuo spettante che viene ridotto nella misura di 73 giorni per ogni anno intero in cui si è usufruito dell'incremento, applicandosi il criterio del pro-quota per frazioni di anno. L'opzione per il regime di cui al presente comma è comunicata dal titolare dell'impianto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al GSE".

Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

3.157

DI BIAGIO, COLLINA, ZELLER

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. All'articolo 5 del decreto-legge n. 69 del 20013, come modificato dalla legge di conversione n. 98 del 2013 apportare le seguenti modificazioni:

Sostituire il comma 7-*bis* con il seguente:

"7-*bis*) I titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, hanno la facoltà di optare, a partire dal 1º settembre 2013, per un incremento dell'incentivo pari al 20 per cento applicato sul coefficiente moltiplicativo spettante per gli impianti diversi da quelli incentivati con la tariffa omnicomprensiva e, per gli impianti a tariffa omnicomprensiva, sulla tariffa omnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno 2012.

L'incremento suddetto si applica fino al termine del periodo di incentivazione residuo spettante che viene ridotto nella misura di 73 giorni per ogni anno intero in cui si è usufruito dell'incremento, applicandosi il criterio del pro-quota per frazioni di anno. L'opzione per il regime di cui al presente comma è comunicata dal titolare dell'impianto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al GSE"».

3.158

DI BIAGIO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Al canone di abbonamento della concessionaria pubblica è aggiunto il 10 per cento di introiti per la costituzione di un fondo di sostegno economico all'emittenza radiotelevisiva locale per il servizio pubblico svolto nell'ambito territoriale. Ai beneficiari del fondo non vengono assegnate le provvidenze economiche riservate all'editoria radiotelevisiva di cui alla legge 250 del 7 agosto, 1990 e successive integrazioni e modificazioni. Il fondo verrà ripartito secondo il Regolamento del Ministro dello Sviluppo Economico sentite le associazioni di nazionali di categoria costituite con atto pubblico da almeno cinque anni e che abbiano sedi di rappresentanza in almeno 15 regioni. È abrogato il comma 3, articolo 45, legge n. 448 del 28 dicembre 1998 e successive modifiche e integrazioni».

3.159

DI BIAGIO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. È costituito, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, il Tavolo permanente di consultazione del Ministro dello Sviluppo Economico del quale fanno parte le associazioni nazionali rappresentative degli interessi delle emittenti radiotelevisive locali e nazionali costituite da almeno cinque anni con atto pubblico e che, riguardo alle locali, abbiano sedi di rappresentanza in almeno 15 regioni».

3.160

DI BIAGIO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Dopo il comma 2, articolo 42, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 aggiungere il seguente comma: "2-*bis*. A seguito di accertamenti o visite stazioni, le frequenze televisive assegnate in ambito locale e nazionale che non risultano efficientemente utilizzate. per impianti spenti o inesistenti, il Ministero dispone gli atti per la revoca immediata del diritto d'uso della frequenza"».

3.161

DI BIAGIO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. È stanziata la somma di 36 milioni di euro per il rilascio volontario delle frequenze televisive in ambito locale secondo le disposizioni emanate del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Le somme percepite non sono soggette a tassazione».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi

comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 36 milioni di euro per l'anno 2014».

3.162

DI BIAGIO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. È abrogata la lettera *d)* al comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 agosto 2000, n. 248. Le violazioni del diritto d'autore e dei diritti. connessi di cui al comma 1, lettera *d)* dell'articolo 14, legge 18 agosto 2000, n. 248 sono soddisfatte corrispondendo un ammontare proporzionato alla capacità. economica del trasgressore e comunque non superiore al 2% del comminato».

3.163

DI BIAGIO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. È stanziata la somma di 18 milioni di euro per incentivare l'avvio della radio digitale in ambito locale e nazionale da erogare secondo il Regolamento emanato dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e sentite le associazioni di nazionali di categoria costituite con atto pubblico da almeno cinque anni e che abbiano sedi di rappresentanza in almeno 15 regioni».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 18 milioni di euro per l'anno 2014».

3.164

D'ALÌ

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Il CIPE, in sede di riparto delle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti dall'istituto italiano per gli studi storici e dall'istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli, assegna, entro il limite complessivo massimo di 20 milioni di euro per il periodo 2014-2022, risorse per la realizzazione delle rispettive attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno. Con la delibera di assegnazione, da assumere con cadenza triennale, sono disciplinate le dotazioni annuali, le relative modalità di erogazione e le regole per il loro impiego. A tal fine i predetti istituti presentano al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni antecedente all'adozione della delibera, i programmi di attività. Per il triennio 2014-2016, i programmi sono presentati entro il 28 febbraio 2014. I programmi triennali indicano le altre fonti, pubbliche e private, con cui si intende contribuire alla loro realizzazione. Entro il 30 giugno di ogni anno gli istituti presentano una relazione di rendiconto sulle attività oggetto di finanziamento realizzate nell'esercizio precedente».

3.165

TARQUINIO, MILO, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente comma:

«15-*bis*. 1. Al fine di garantire l'efficacia delle misure finanziarie per lo sviluppo delle regioni ricomprese nelle aree sottoutilizzate e per accelerare la spesa dei fondi destinate alle aree sottoutilizzate:

a) entro il 30 marzo 2014 le Regioni effettuano una ricognizione sui fabbisogni annui per interventi infrastrutturali, immediatamente cantierabili e finanziati nell'ambito del Fondo per lo sviluppo lo sviluppo e la coesione sociale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e oggetto di deliberazione da parte del Comitato interministeriale per la Programmazione Economica, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitaria finalità strutturale, nonché sulle risorse individuate ai sensi di quanto previsto dall'articolo all'articolo 6-*sexies* del decreto-legge 25

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, può eccedere i limiti di cui all'articolo 1, commi 126 e 127, della legge 3 dicembre 2010, n. 220;

b) entro il 30 giugno di ogni anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Coesione Territoriale e di intesa con le Regioni interessate, sono fissati i limiti entro cui la spesa in conto capitale si cui al comma precedente eccedere i limiti del Patto di Stabilità, garantendo in ogni caso il rispetto dei tetti complessivi, fissati dalla legge per il concorso dello Stato e delle regioni predette alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno di riferimento;

c) le regioni di cui alla lettera *a)* possono utilizzare i miglioramenti del saldo programmatico degli enti locali del proprio territorio, rideterminando il proprio obiettivo programmatico, in termini di competenza e di cassa, ai soli fini della spesa da effettuare sulle risorse di cui alla stessa lettera *a)*».

3.166

FRAVEZZI, PANIZZA, ZELLER, PALERMO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis.* All'articolo 61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008 n. 133, le parole: "per l'anno 2009", sono sostituite dalle parole: "A decorrere dal 2014", e le parole "100 milioni di euro", sono sostituite dalle parole: "10 milioni di euro"».

3.167

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-*bis.* All'articolo 11, comma 12-*quater* del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, come modificato dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99, sono soppresse le parole: "La garanzia dello Stato di cui al comma 2-*ter* cessa al momento della ristrutturazione di cui al presente comma".

15-*ter.* All'articolo 11, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, come modificato dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99, il comma 12-*sexies* è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro e non oltre 15 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità di attuazione delle disposizioni del comma precedente, ivi compresa la misura massima dei tassi di interesse praticabili sui crediti garantiti dallo Stato e ceduti a intermediari finanziari. Per le finalità di cui al comma precedente, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., può attivare, in qualsiasi forma e modalità, strumenti volti ad anticipare o acquisire i crediti certificati dalle amministrazioni e garantiti dallo Stato, ivi compresa la facoltà di acquistare, sulla base di una convenzione quadro stipulata dalla stessa CDP con l'ABI, i crediti di cui al comma 12-*ter* ceduti alle banche e agli altri intermediari finanziari, allorché i medesimi intermediari non accedano alla richiesta di ristrutturazione formulata dalle amministrazioni debitrici, ovvero qualora le stesse amministrazioni non provvedano a corrispondere le rate di ammortamento del debito ristrutturato e i relativi interessi nei termini stabiliti. Ove già non lo abbiano fatto ai sensi del comma precedente, le amministrazioni debitrici rilasciano a favore di CDP delegazione di pagamento o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. I limiti annuali e i criteri per l'acquisizione dei crediti predetti sono fissati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze"».

3.168

GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis.* Al comma 4 dell'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "da banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 19 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni", aggiungere le parole: "e dai Confidi iscritti all'elenco di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni"; e in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "Il

Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni riserva un ammontare massimo di risorse impegnate, in termini di accantonamenti operati a valere sul Fondo, pari a complessivi cento milioni di euro per il rilascio della controgaranzia su portafogli di domande presentate dai Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dei portafogli di finanzia menti. La costruzione dei portafogli dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti modalità:

a) le operazioni ammissibili hanno un importo massimo di 100 mila euro;

b) le operazioni ammissibili che compongono ciascun portafoglio sono erogate da una o più banche;

c) sono previsti gli stessi parametri di accesso attualmente in vigore per le operazioni ammissibili all'intervento del Fondo sul microcredito;

d) Ciascun portafoglio ha una dimensione minima di un milione di euro e 40 operazioni e una dimensione massima di 25 milioni di euro;

e) Sono previste specifiche modalità volte ad efficientare la misura dell'accantonamento del Fondo;

f) Sono introdotti specifici strumenti informatici condivisi con i Confidi per consentire la trasmissione telematica e massiva delle informazioni;

g) è previsto un processo di delibera della controgaranzia separato rispetto alle pratiche presentate singolarmente allo scopo di ottimizzare i tempi di erogazione della garanzia;

h) Sono previsti meccanismi di valorizzazione della ponderazione zero della controgaranzia a favore delle banche finanziatrici;

i) la commissione applicata dal Fondo Centrale di Garanzia tiene conto della riduzione di operatività consentita attraverso l'operatività in oggetto".

15-*ter.* Ai fini di cui al comma 15-*bis*, al Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

? All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

? All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli Importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

? all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-*bis.* All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;

? all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «21per cento»;

? alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: ? 20.000;
2015: ? 20.000;
2016: ? 20.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

3.169

MAURO MARIA MARINO, SCIASCIA, GIANLUCA ROSSI, OLIVERO, ZELLER

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Il cliente può chiedere di trasferire il rapporto di conto corrente bancario ad altra banca senza spese aggiuntive purché le banche coinvolte aderiscano ai comuni protocolli tecnici interbancari italiani. Con il trasferimento del rapporto di conto corrente, la banca di destinazione subentra nei mandati di pagamento e riscossione conferiti alla banca di origine, alle condizioni stipulate fra la banca di destinazione e il cliente. Il trasferimento del rapporto di conto corrente deve perfezionarsi entro il termine di 14 giorni lavorativi da quando il cliente chiede alla banca di destinazione di acquisire dalla banca di origine i dati relativi ai mandati di pagamento e di riscossione in essere. Contestualmente all'estinzione del rapporto di conto corrente, la banca di origine provvede a trasferire alla banca di destinazione l'eventuale saldo in favore del cliente. La banca di destinazione può ritirare dal cliente, per conto della banca di provenienza, eventuali strumenti elettronici di pagamento o di credito e moduli di assegno inutilizzati. Nel caso in cui il trasferimento non si perfezioni entro il termine di 14 giorni lavorativi, per cause dovute alla banca di origine, quest'ultima è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all'1 per cento del saldo, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo, salvo prova di maggior danno. Resta ferma la possibilità per la banca di origine di rivalersi sulla banca di destinazione, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause a questa imputabili. È nullo ogni patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, con il quale si impedisca o si renda più oneroso o complesso per il cliente l'esercizio della facoltà di trasferimento del rapporto di conto corrente bancario. la nullità del patto non comporta la nullità del contratto di conto corrente. Se al rapporto di conto corrente sono collegati contratti di finanziamento di cui si è chiesta l'estinzione, trova applicazione la disciplina sulla portabilità dei mutui di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e successive modificazioni».

3.170

GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-*bis*. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sostituire le parole: «Il 30 per cento» con le parole: «il 50 per cento».

3.171

GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il punto sub 2 aggiungere il punto: «2-*bis*. L'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima di copertura del Fondo fino al novanta per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in controgaranzia per tutte le tipologie di operazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 2012, n. 193;».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

? All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

? All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. l, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale; All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-*bis*. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;

? All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «21 per cento»;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 20.000;
2015: ? 20.000;
2016: ? 20.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

3.172

MATTEOLI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Il comma 3-*bis* dell'articolo 82 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è abrogato».

3.173

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 15 è inserito il seguente:

«15-*bis)* Al fine di completare il processo di rassegnazione delle risorse destinate ai patti territoriali e dei contratti d'area e favorire il migliore e immediato utilizzo delle risorse giacenti presso la Cassa depositi e prestiti, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Associazione nazionale patti territoriali e contratti d'area per lo sviluppo locale ? ANPACA provvede al coordinamento e alla presentazione dei progetti materiali e immateriali, nonché ad affiancare il Ministero dello sviluppo economico, nella successiva istruttoria, garantendo l'assistenza tecnica e con lo scopo di semplificare le procedure degli adempimenti dei soggetti responsabili, sul territori e sostenere le politiche di sviluppo locale».

3.174

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

15-*bis)* «All'articolo 8-*bis* della legge 3 agosto 2007, n. 127 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 lettera *a)* dopo le parole: "di cui al comma 7" è aggiunto il seguente periodo: "e dall'ulteriore contributo globale di cui al comma 7-*bis*";

b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma 7-*bis:* "Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico è determinata la misura e le modalità di corresponsione del contributo globale aggiuntivo, da riconoscere nel caso di rimodulazioni di patti territoriali" e di contratti d'area con esiti istruttori positivi a partire dal 1º gennaio 2013, da riconoscere nella misura massima del 5 per cento dell'investimento approvato ed in relazione all'entità dello stesso, nonché da erogare successivamente al completo utilizzo del contributo globale già concesso e dell'incremento del 25 per cento di cui al comma precedente».

3.175

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Al fine di consolidare l'attività di garanzia collettiva dei fidi nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato istitutivo della Comunità europea, i versamenti compiuti dai soci, ivi compresi i soci sostenitori, al fondo rischi dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, di seguito denominati "confidi", localizzati nei territorio delle predette Regioni, sono integrati con un contributo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 a carico del bilancio dello Stato».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 10.000;
2015: ? 10.000;
2016: ? 10.000.

3.0.1

TOMASELLI, SANGALLI, LAI, DEL BARBA, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Dopo l'***articolo 3** *aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Istituzione della Piattaforma nazionale di garanzia e misure in tema di confidi e reti d'impresa)

1. Al fine di favorire l'accesso al credito per famiglie e imprese è costituita, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, la Piattaforma Nazionale di Garanzia, a cui fanno capo il Fondo di garanzia per le piccole e medie-imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e i seguenti fondi di nuova costituzione:

a) il Fondo di garanzia per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanzia menti di progetti di innovazione e ricerca di importo rilevante, anche concessi attraverso risorse messe a disposizione dalla Banca Europei per gli investimenti (BEI) secondo modalità e criteri fissati da un'apposita convenzione stipulata tra BEI, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze;

b) il Fondo di garanzia per il rilascio di garanzie a prima richiesta- sui finanziamenti ai consumatori per l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.

2. le garanzie rilasciate dai fondi della Piattaforma Nazionale di Garanzia sono assistite dalla garanzia di ultima istanza dello Stato secondo i medesimi criteri, condizioni e modalità già definite ai sensi dell'articolo 11, commi 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia-e delle finanze possono essere adottate le misure integrative o di adegua mento che si rendessero necessarie.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca per quanto attiene al Fondo di cui al comma 1, lettera *a)*, sono definite le tipologie di finanziamento che possono beneficiare della garanzia e le modalità di funzionamento dei fondi di cui al comma 1. Con il medesimo decreto viene definito il coordinamento dell'operatività del Fondo di cui al comma 1, lettera *b)* del presente articolo, con quella dei fondi di cui all'art. 13, comma 3-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'articolo 4, comma l, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Ai tini della costituzione della Piattaforma di cui al comma 1 è previsto:

a) uno stanzia mento pari a 350 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, lettera al, per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016, eleva bile fino a 700 milioni attraverso il contributo delle Regioni sulla base di apposite convenzioni tra le stesse Regioni, il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle Finanze;

b) uno stanziamento pari a 15 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, lettera *b)*, per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016.

5. Qualora le disponibilità finanziarie di ciascuno dei Fondi di cui al comma 1 non risultassero sufficienti per far fronte alla liquidazione delle insolvenze, queste potranno essere assicurate con le disponibilità non impegnate degli altri fondi.

6. Le disposizioni dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche ai Fondi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b).*

7. Il Fondo di Garanzia per le PMI di cui al comma l, primo periodo del presente articolo può

garantire operazioni di sottoscrizione e acquisto di obbligazioni e titoli similari, anche convertibili, di cui all'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modifiche e integrazioni, realizzate da investitori istituzionali anche diversi dagli attuali intermediari abilitati a richiedere la garanzia del Fondo. Inoltre, la misura massima di copertura della controgaranzia del Fondo è elevata fino al novanta per cento dell'importo dell'operazione finanziaria sull'intero territorio nazionale e per tutte le tipologie di operazioni finanziarie e di soggetti beneficiari. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono adottate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presenta legge, specifiche disposizioni attuative del presente comma.

8. Una quota del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, legge 29 dicembre 1993, n. 580, pari a 235 milioni di euro per il 2014, 335 milioni di euro per il 2015, 435 milioni di euro per il 2016, 200 milioni di euro per il 2017 e 100 milioni per il 2018 è destinato:

a) in misura pari a 100 milioni di euro per il 2014, 200 milioni di euro per il 2015, 300 milioni di euro per il 2016, 200 milioni di euro per il 2017 e 108 milioni di euro per il 2018, alla copertura delle insolvenze registrate dai fondi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze sono adottate, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni attuative;

b) in misura pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, alla costituzione di un fondo presso Unioncamere destinato a concedere contributi finalizzati a patrimonializzare, attraverso versamenti ai fondi di garanzia, i confidi sottoposti a vigilanza diretta della Banca d'Italia ovvero che realizzino operazioni di fusione che diano vita a intermediari operanti su base regionale. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico sono adottate, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni attuative;

c) in misura pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, al rifinanziamento dell'agevolazione di cui all'articolo 42, comma 2-quater del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n, 122, che può essere fruita fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può comunque superare il limite di 2 milioni di euro.

9. Le misure fisse del diritto annuale di cui al comma 8, le fasce e le aliquote di fatturato per calcolarlo non possono essere determinate in misura superiore a quelle fissate per l'anno 2013. Con decreto di natura, non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate le misure organizzative necessarie a far fronte alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo.».

Conseguentemente:

? All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

? All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale; All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-*bis*. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;

? All'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere

dall'anno 2014.».

? All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,5 per mille»; All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a monte premi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

? All'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

? All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento"»;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 30.000;
2015: ? 30.000;
2016: ? 30.000.

3.0.2

MANDELLI

*Dopo l'***articolo 3** *aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Istituzione della Piattaforma nazionale di garanzia e misure in tema di confidi e reti d'impresa)

1. Al fine di favorire l'accesso al credito per famiglie e imprese è costituita, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, la Piattaforma Nazionale di Garanzia, a cui fanno capo il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e i seguenti fondi di nuova costituzione:

a) il Fondo di garanzia per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti di progetti di innovazione e ricerca di importo rilevante, anche concessi attraverso risorse messe a disposizione dalla Banca Europei per gli Investimenti (BEI) secondo modalità e criteri fissati da un'apposita convenzione stipulata tra BEI, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze;

b) il fondo di garanzia per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti ai consumatori per l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.

2. Le garanzie rilasciate dai fondi della Piattaforma Nazionale di Garanzia sono assistite dalla garanzia di ultima istanza dello Stato secondo i medesimi criteri, condizioni e modalità già definite ai sensi dell'articolo 11, commi 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate le misure integrative o di adeguamento che si rendessero necessarie.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca per quanto attiene al Fondo di cui al comma 1, lettera *a)*, sono definite le tipologie di finanziamento che possono beneficiare della garanzia e le modalità di funzionamento dei fondi di cui al comma 1. Con il medesimo decreto viene definito il coordinamento dell'operatività del Fondo di cui al comma 1, lettera *b)* del presente articolo, con quella dei fondi di cui all'articolo 13, comma 3-*bis*, del decreto-legge 25

giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Ai fini della costituzione della Piattaforma di cui al comma 1 è previsto:

a) uno stanziamento pari a 350 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, lettera *a)*, per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016, elevabile fino a 700 milioni attraverso il contributo delle Regioni sulla base di apposite convenzioni tra le stesse Regioni, il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle Finanze;

b) uno stanziamento pari a 15 milioni di euro per il fondo di cui al comma 1, lettera *b)*, per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016.

5. Qualora le disponibilità finanziarie di ciascuno dei Fondi di cui al comma 1 non risultassero sufficienti per far fronte alla liquidazione delle insolvenze, queste potranno essere assicurate con le disponibilità non impegnate degli altri fondi.

6. Le disposizioni dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche ai Fondi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*.

7. Il Fondo di Garanzia per le PMI di cui al comma 1, primo periodo del presente articolo può garantire operazioni di sottoscrizione e acquisto di obbligazioni e titoli similari, anche convertibili, di cui all'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modifiche e integrazioni, realizzate da Investitori istituzionali anche diversi dagli attuali intermediari abilitati a richiedere la garanzia del Fondo. Inoltre, la misura massima di copertura della controgaranzia del Fondo è elevata fino al novanta per cento dell'importo dell'operazione finanziaria sull'intero-territorio nazionale e per tutte le tipologie di operazioni finanziarie e di soggetti beneficiari. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono adottate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, specifiche disposizioni attuative del presente comma.

8. Una quota del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, legge 29 dicembre 1993, n. 580, pari a 235 milioni di euro per il 2014, 335 milioni di euro per il 2015, 435 milioni di euro per il 2016, 200 milioni di euro per il 2017 e 100 milioni per il 2018 è destinato, secondo modalità da definire entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze:

a) in misura pari a 100 milioni di euro per il 2014, 200 milioni di euro per il 2015, 300 milioni di euro per il 2016, 200 milioni di euro per il 2017 e 100 milioni di euro per il 2018, alla copertura delle insolvenze registrate dai fondi di cui al comma 1, lettere *a)*e *b)*;

b) In misura pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, alla costituzione di un fondo presso Unioncamere destinato a concedere contributi finalizzati a patrimonializzare, attraverso versamenti ai fondi di garanzia, i confidi sottoposti a vigilanza diretta della Banca d'Italia ovvero che realizzino operazioni di fusione che diano vita a intermediari operanti su base regionale. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico sono definite, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di funzionamento del fondo e i criteri di concessione dei contributi di cui alla presente lettera;

c) in misura pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, al rifinanziamento dell'agevolazione di cui all'articolo 42, comma 2-*quater* del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, che può essere fruita fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015. l'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può comunque superare il limite di 2 milioni di euro.

9. Le misure fisse del diritto annuale di cui al comma 8, le fasce e le aliquote di fatturato per calcolarlo non possono essere determinate in misura superiore a quelle fissate per l'anno 2013. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate le misure organizzative

necessarie a far fronte alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo.»

3.0.3

TOMASELLI, SANGALLI, LAI, DEL BARBA, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Dopo l'***articolo 3** *aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Piattaforma nazionale di garanzia)

1. Al fine di favorire l'accesso al credito per famiglie e imprese è costituita, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, la Piattaforma Nazionale di Garanzia, a cui fanno capo il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e i seguenti Fondi di nuova costituzione:

a) il Fondo di garanzia per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti di progetti di innovazione e ricerca di importo rilevante, anche concessi attraverso risorse messe a disposizione dalla Banca Europei per gli Investimenti (BEI) secondo modalità e criteri fissati da un'apposita convenzione stipulata tra BEI, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze;

b) il Fondo di garanzia per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti ai consumatori per l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.

2. Le garanzie rilasciate dai fondi della Piattaforma Nazionale di Garanzia sono assistite dalla garanzia di ultima istanza dello Stato secondo i medesimi criteri, condizioni e modalità già definite ai sensi dell'articolo 11, commi 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate le misure integrative o di adeguamento che si rendessero necessarie.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministero dell'istruzione università e Ricerca per quanto attiene al Fondo di cui al comma 1, lettera *a)*, sono definite le tipologie di finanziamento che possono beneficiare della garanzia e le modalità di funzionamento dei fondi di cui al comma 1. Con il medesimo decreto viene definito il coordinamento dell'operatività del Fondo di cui al comma 1, lettera *b)* del presente articolo, con quella dei fondi di cui all'articolo 13, comma 3-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Al fine della realizzazione della Piattaforma di cui al comma 1 è previsto:

a) uno stanziamento pari a 350 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, lettera *a)*, per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016, elevabile fino a 700 milioni attraverso il contributo delle Regioni sulla base di apposite convenzioni tra le stesse Regioni, il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle Finanze;

b) uno stanzia mento pari a 15 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, lettera *b)*, per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016.

5. Qualora le disponibilità finanziarie di ciascuno dei fondi di cui al comma 1 non risultassero sufficienti per far fronte alla liquidazione delle insolvenze, queste potranno essere assicurate con le disponibilità non impegnate degli altri fondi.

6. Le disposizioni dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche ai Fondi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)* .

7. Il Fondo di Garanzia per le PMI di cui al comma 1, primo periodo del presente articolo può garantire operazioni di sottoscrizione e acquisto di obbligazioni e titoli similari, anche convertibili, di cui all'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modifiche e integrazioni, realizzate da investitori istituzionali anche diversi dagli attuali intermediari abilitati a richiedere la garanzia del Fondo. Inoltre, la misura massima

di copertura della controgaranzia del Fondo è elevata fino al novanta per cento dell'importo dell'operazione finanziaria sull'intero territorio nazionale e per tutte le tipologie di operazioni finanziarie e di soggetti beneficiari. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono adottate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, specifiche disposizioni attuative del presente comma».

Conseguentemente:

? All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

? All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

? All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,5 per mille»;

? All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Iegge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;

? all'articolo 18 dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano; sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17-,50».

? All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento»;

? Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: ? 30.000;
2015: ? 30.000;
2016: ? 30.000.

3.0.4

SANGALLI, TOMASELLI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Dopo l'***articolo 3***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

1. Al fine di favorire l'accesso al credito per famiglie e imprese è costituita, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, la Piattaforma nazionale di garanzia Italia, a cui fanno capo il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e i seguenti fondi di garanzia di nuova costituzione:

a) Il Fondo di garanzia "Progetti Innovazione Italia" per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti di progetti di innovazione e ricerca di importo rilevante.

b) il Fondo di garanzia "Progetto famiglia" per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti ai consumatori per l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.

2. Le garanzie rilasciate dai fondi della Piattaforma nazionale di garanzia Italia sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche

sociali, sono definite le tipologie di finanziamento che possono beneficiare della garanzia e le modalità di funzionamento dei fondi di cui al comma 1 del presente articolo, nonché il coordinamento dell'operatività del Fondo "Progetto Famiglia" con quella dei fondi di cui all'articolo 13, comma 3-*bis*, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, e di cui all'articolo 4, comma 1, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n.2.

4. Al fine della realizzazione della Piattaforma di cui al comma 1 è previsto:

a) uno stanziamento pari a 700 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, alla lettera *a)*, per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016.

b) uno stanziamento pari a 15 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, alla lettera *b)*, per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016.

5. Le disposizione dell'articolo 11, comma 5, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche ai Fondi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*.

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

? All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

? All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti:« 200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale; All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,4 per mille»; All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138; convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole «20 per cento» sono sostituite dal seguente «22 per cento»;

? Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni iri diminuzione:

2014; ? 30.000;

2015: ? 30.000;

2016: ? 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

3.0.5

RUSSO

*Dopo l'***articolo 3***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

1. Al fine di favorire l'accesso al credito per famiglie e imprese è costituita la Piattaforma nazionale di garanzia Italia, a cui fanno capo il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e i seguenti fondi di garanzia di nuova costituzione:

a) Il Fondo di garanzia "Progetti Innovazione Italia" per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti di progetti di innovazione e ricerca di importo rilevante.

b) il Fondo di garanzia "Progetto famiglia" per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti ai consumatori per l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.

2. Le garanzie rilasciate dai fondi della Piattaforma nazionale di garanzia Italia sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze sono definite le tipologie di finanziamento che possono beneficiare della garanzia e le modalità di funzionamento dei fondi di cui al comma 1 del presente articolo, nonché il coordinamento

dell'operatività del Fondo "Progetto Famiglia" con quella dei fondi di cui all'articolo 13, comma 3-*bis*, del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e di cui all'articolo 4, comma 1, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n.2.

4. Al fine della realizzazione della Piattaforma di cui al comma 1 è previsto:

a) uno stanziamento pari a 700 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, alla lettera *a)*, per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016.

b) uno stanzia mento pari a 150 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, alla lettera *b)*, per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016.

5. le disposizione dell'articolo 11, comma 5, del Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche ai fondi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*.

6. Al relativo onere, valutato in 100 milioni per il 2014, 200 milioni per il 2015 e 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

3.0.6

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo l'***articolo 3***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

1. Al fine di favorire l'accesso al credito per famiglie e imprese è costituita la Piattaforma nazionale di garanzia Italia, a cui fanno capo il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e i seguenti fondi di garanzia di nuova costituzione:

a) Il Fondo di garanzia "Progetti Innovazione ltalia" per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti di progetti di innovazione e ricerca di importo rilevante.

b) il Fondo di garanzia "Progetto famiglia" per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti ai consumatori per l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.

2. Le garanzie rilasciate dai fondi della Piattaforma nazionale di garanzia Italia sono assistite dalia garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze sono definite le tipologie di finanziamento che possono beneficiare della garanzia e le modalità di funzionamento dei fondi di cui al comma 1 del presente articolo, nonché il coordinamento dell'operatività del Fondo "Progetto Famiglia" con quella di fondi di cui all'articolo 13, comma 3-*bis*, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, e di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n.2.

4. Al fine della realizzazione della Piattaforma di cui al comma 1 è previsto:

a) uno stanziamento pari a 700 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, alla lettera *a)*, per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016.

b) uno stanziamento pari a 150 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, alla lettera *b)*, per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016.

5. Le disposizione dell'articolo 11, comma 5, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche ai Fondi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*.

6. Al relativo onere, valutato in 100 milioni per il 2014, 200 milioni per il 2015 e 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni

finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

3.0.7

D'ALÌ, MANDELLI

*Dopo l'***articolo 3***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

1. Al fine di favorire l'accesso al credito per famiglie e imprese è costituita la Piattaforma nazionale di garanzia Italia, a cui fanno capo il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e i seguenti fondi di garanzia di nuova costituzione:

a) Il Fondo di garanzia "Progetti Innovazione Italia" per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti di progetti di innovazione e ricerca di importo rilevante.

b) il Fondo di garanzia "Progetto famiglia" per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti ai consumatori per l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.

2. Le garanzie rilasciate dai fondi della Piattaforma nazionale di garanzia Italia sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza secondo criteri, condizioni e modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze-sono dermite le tipologie di finanziamento che possono beneficiare della garanzia e le modalità di funzionamento dei fondi di cui al comma l del presente articolo, nonché il coordinamento dell'operatività del Fondo "Progetto Famiglia" con quella dei fondi di cui all'articolo 13, comma 3-*bis* del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, e di cui all'articolo 4, comma 1, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n.2.

4. Al fine della realizzazione della Piattaforma di cui al comma 1 è previsto:

a) uno stanziamento pari a 700 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, alla lettera *a)*, per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016.

b) uno stanziamento pari a 150 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, alla lettera *b)*, per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016.

5. Le disposizione dell'articolo 11, comma 5, del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche ai Fondi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*.

6. Al relativo onere, valutato in 100 milioni per il 2014, 200 milioni per il 2015 e 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

3.0.8

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo l'***articolo 3** *aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

1. Le aree ricomprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistiche ricreative di cui all'articolo 01 Legge 4 dicembre 1993 n. 494 ed occupate da manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, ivi comprese le aree occupate da strutture e attrezzature alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del Demanio ed escluse dal demanio marittimo, in quanto non più utilizzate per i pubblici usi del mare, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello

dell'economia e finanze. L'inclusione nel decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile.

2. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali, a seguito dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma, prosegue, nella fase transitoria, in favore del titolare della concessione demaniale attuale, sino alla piena nuova attribuzione delle aree delle concessioni in oggetto.

3. Stante le ragioni di oggettiva trasformazione di queste aree che hanno ormai perso l'originale caratteristica e quelle di pubblico interesse determinate dalla necessità di contribuire efficacemente ad un rapido risanamento dei conti pubblici, le aree individuate ai sensi del comma 1 sono cedute con riconoscimento, a favore del concessionario attuale, del diritto di opzione al loro acquisto, da esercitarsi entro 180 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale di cui al successivo comma 4, nonché il diritto di prelazione per il caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione medesima. In ogni caso e fatto salvo l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa esistente delle predette aree e strutture. È posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi.

4. La cessione di cui al comma 3 dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze e dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Le restanti aree facenti parte della medesima concessione di cui al comma 1, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i principi della concorrenza con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante, sulla base di un piano dei servizi senza contenuto economico, al fine di preservare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati.

6. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, è riconosciuto dal concessionario subentrante un indennizzo per gli investimenti e i valori commerciali creati i cui criteri saranno definiti con apposito decreto del Ministro dell'Economia e Finanze.

7. Le risorse derivanti dalla cessione dei diritti di proprietà delle aree ricadenti al comma 1 confluiscono, per un valore pari al 50 per cento del totale, in un apposito fondo che dovrà essere utilizzato a garanzia dei mutui contratti per la realizzazione di investimenti nel settore turistico, con caratteristiche e tipologie individuati con successivo Decreto del Ministro delle Infrastrutture in concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dei beni culturali e del turismo».

3.0.9

BONFRISCO, CERONI, MILO

*Dopo l'***articolo 3***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Ridefinizione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico ricreativo e misure per favorire la stabilità delle imprese balneari, gli investimenti, la valorizzazione delle coste)

1. Le aree ricomprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistiche ricreative di cui all'articolo 01 legge 4 dicembre 1993, n. 494, ed occupate da manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, ivi comprese le aree occupate da strutture e attrezzature alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del Demanio ed escluse dal demanio marittimo, in quanto non più utilizzate per i pubblici usi del mare, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'economia e finanze. L'inclusione nel decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile.

2. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali, a seguito dell'emanazione del decreto

di cui al precedente comma, prosegue, nella fase transitoria, in favore del titolare della concessione demaniale attuale, sino alla piena nuova attribuzione delle aree delle concessioni in oggetto.

3. Stante le ragioni di oggettiva trasformazione di queste aree che hanno ormai perso l'originale caratteristica e quelle di pubblico interesse determinate dalla necessità di contribuire efficacemente ad un rapido risanamento dei conti pubblici, le aree individuate ai sensi del comma 1 sono cedute con riconoscimento, a favore del concessionario attuale, del diritto di opzione alloro acquisto, da esercitarsi entro 180 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale di cui al successivo comma 4, nonché il diritto di prelazione per il caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione medesima. In ogni caso e fatto salvo l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa esistente delle predette aree e strutture. È posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi.

4. La cessione di cui ai comma 3 dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze e dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Le restanti aree facenti parte della medesima concessione di cui al comma l, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge17 dicembre 2012, n. 221, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i principi della concorrenza con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante, sulla base di un piano dei servizi senza contenuto economico, al fine di preservare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati.

6. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, è riconosciuto dal concessionario subentrante un indennizzo per gli investimenti e i valori commerciali creati i cui criteri saranno definiti con apposito decreto del Ministro dell'Economia e Finanze.

7. Le risorse derivanti dalla cessione dei diritti di proprietà delle aree ricadenti al comma 1 confluiscono, per un valore pari al 50 per cento del totale, in un apposito fondo che dovrà essere utilizzato a garanzia dei mutui contratti per la realizzazione di investimenti nel settore turistico, con caratteristiche e tipologie individuati con successivo Decreto del Ministro delle Infrastrutture in concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dei beni culturali e del turismo».

3.0.10

GRANAIOLA, TOMASELLI, ALBANO, CALEO, FABBRI, FAVERO, MARCUCCI, PADUA, VATTUONE

*Dopo l'***articolo 3***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Attualizzazione e ridefinizione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico ricreativo e misure per favorire lo stabilità e lo sviluppo delle imprese turistico balneari)

1. Le aree ricomprese tra la dividente demaniale e la linea di costa occupate da manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, stabilmente destinate ad attività di servizi con finalità turistico-ricreativa, ivi comprese le aree occupate da strutture ed attrezzature anche amovibili asservite alle medesime attività, sono individuate con atto ricognitivo-dirigenziale dalle agenzie del demanio e riconosciute non più appartenenti al demanio marittimo con decreto interministeriale emanato dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con quello delle Finanze sentita la Regione e l'ente locale competenti.

2. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali di cui al precedente comma, a seguito dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma 1, prosegue in favore del titolare della concessione demaniale fino al termine di cui all'articolo 34-*duodecies*, legge 17 dicembre 2012, n. 221, della stessa e con le modalità e condizioni ivi contenute mediante contratto di locazione stipulato ai

sensi della legge 27 luglio 1978 n. 392.

3. Stante le ragioni di oggettiva trasformazione di queste aree che hanno ormai perso l'originale caratteristica, e quelle di pubblico interesse determinate dalla necessità di contribuire efficacemente ad un risanamento dei conti pubblici, sono riconosciuti in favore del concessionario, il diritto di opzione all'acquisto delle aree sopra individuate, da esercitarsi entro 180 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale di cui al successivo comma 4 nonché il diritto di prelazione per il caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione medesima. In ogni caso viene confermato l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa esistente delle predette aree e strutture. È posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione in presenza di abusi edilizi gravi, non sanabili né eliminabili.

4. La cessione di cui al comma 3 dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Sono parametri di valutazione per la stima del valore di vendita la presenza di vincoli ambientali, di destinazione urbanistica e di qualsiasi altra natura. Il prezzo di cessione delle aree e dei manufatti di proprietà erariale è determinato, in ogni caso, sulla base delle valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i prezzi effettivi di compravendite di immobili e unità immobiliari aventi caratteristiche analoghe a quelle originarie al momento dell'occupazione o edificazione senza tenere conto delle costruzioni e delle migliorie successivamente apportate.

5. Le restanti aree già facenti parte della medesima concessione di cui al comma 4, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i seguenti principi:

a) preferenza per i progetti che preservano l'unicità dell'impresa e l'unitarietà funzionale, la tutela ambientale e la specificità territoriale dei servizi prestati;

b) preferenza per la qualità dei servizi offerti alla balneazione e della sicurezza;

c) abbattimento delle barriere architettoniche;

d) contributo alle politiche pubbliche di fruizione e protezione delle spiagge;

e) preferenza per la professionalità acquisita nello specifico settore;

f) preferenza per forme di aggregazione fra imprese per lo svolgimento di attività e/o servizi di interesse pubblico o di pubblica utilità nel settore balneare;

g) il canone demaniale non potrà essere elemento di confronto in quanto definito per legge.

6. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, il concessionario subentrante è obbligato a corrispondere al concessionario uscente un indennizzo pari al valore commerciale dell'azienda compresi i manufatti, le strutture e le attrezzature esistenti nella concessione ed impiegate nell'attività. La consegna dell'area demaniale è condizionata dall'avvenuta corresponsione dell'indennità.

7. Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494, hanno una durata non inferiore a venti anni e non superiore a trenta anni. Le concessioni, vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, hanno una durata non inferiore a venti anni.».

3.0.11

BRUNI

*Dopo l'***articolo 3***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Attualizzazione e ridefinizione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico ricreativo e misure per favorire la stabilità e lo sviluppo delle imprese turistico balneari)

1. Le aree ricomprese tra la dividente demaniale e la linea di costa occupate da manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, stabilmente destinate ad attività di servizi con finalità turistico-

ricreativa, ivi comprese le aree occupate da strutture ed attrezzature anche amovibili asservite alle medesime attività, sono individuate con atto ricognitivo-dirigenziale dalle agenzie del demanio e riconosciute non più appartenenti al demanio marittimo con decreto interministeriale emanato dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con quello delle Finanze sentita la Regione e l'ente locale competenti.

2. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali di cui al precedente comma , a seguito dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma 1, prosegue in favore del titolare della concessione demaniale fino al termine di cui all'articolo 34-*duodecies*, legge 17 dicembre 2012, n. 221, della stessa e con le modalità e condizioni ivi contenute mediante contratto di locazione stipulato ai sensi della legge 27 luglio 1978 n. 392.

3. Stante le ragioni di oggettiva trasformazione di queste aree che hanno ormai perso l'originale caratteristica, e quelle di pubblico interesse determinate dalla necessità di contribuire efficacemente ad un risanamento dei conti pubblici sono riconosciuti in favore del concessionario, il diritto di opzione all'acquisto delle aree sopra individuate, da esercitarsi entro 180 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale di cui al successivo comma 4 nonché il diritto di prelazione per il caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione medesima. In ogni caso viene confermato l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa esistente delle predette aree e strutture. È posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione in presenza di abusi edilizi gravi, non sanabili né eliminabili.

4. La cessione di cui al comma 3 dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Sono parametri di valutazione per la stima del valore di vendita la presenza di vincoli ambientali, di destinazione urbanistica e di qualsiasi altra natura. Il prezzo di cessione delle aree e dei manufatti di proprietà erariale è determinato, in ogni caso, sulla base delle valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i prezzi effettivi di compravendite di immobili e unità immobiliari aventi caratteristiche analoghe a quelle originarie al momento dell'occupazione o edificazione senza tenere conto delle costruzioni e delle migliorie successivamente apportate.

5. Le restanti aree già facenti parte della medesima concessione di cui al comma 4, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni , dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i seguenti principi:

a) preferenza per i progetti che preservano l'unicità dell'impresa e l'unitarietà funzionale, la tutela ambientale e la specificità territoriale dei servizi prestati;

b) preferenza per la qualità dei servizi offerti alla balneazione e della sicurezza;

c) abbattimento delle barriere architettoniche;

d) contributo alle politiche pubbliche di fruizione e protezione delle spiagge;

e) preferenza per la professionalità acquisita nello specifico settore;

f) preferenza per forme di aggregazione fra imprese per lo svolgimento di attività e/o servizi di interesse pubblico o di pubblica utilità nel settore balneare;

g) il canone demaniale non potrà essere elemento di confronto in quanto definito per legge.

6. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, il concessionario subentrante è obbligato a corrispondere al concessionario uscente un indennizzo pari al valore commerciale dell'azienda compresi i manufatti, le strutture e le attrezzature esistenti nella concessione ed impiegate nell'attività. La consegna dell'area demaniale è condizionata dall'avvenuta corresponsione dell'indennità.

7. Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494, hanno una durata non inferiore a venti anni e non superiore a trenta anni. Le concessioni, vigenti al momento dell'entrata in

vigore della presente legge, hanno una durata non inferiore a venti anni.».

3.0.12

GASPARRI, PAOLO ROMANI, CHIAVAROLI, DALLA TOR, MILO, CERONI

*Dopo l'***articolo 3***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Ridefinizione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico-ricreativo e misure per favorire la stabilità delle imprese balneari, gli investimenti, la valorizzazione delle coste)

1. Le aree ricomprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistiche ricreative di cui all'articolo 01 legge 4 dicembre 1993, n. 494, ed occupate da manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, ivi comprese le aree occupate da strutture e attrezzature alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del Demanio ed escluse dal demanio marittimo, in quanto non più utilizzate per i pubblici usi del mare, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'economia e finanze. L'inclusione nel decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile.

2. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali, a seguito dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma, prosegue, nella fase transitoria, in favore del titolare della concessione demaniale attuale, sino alla piena nuova attribuzione delle aree delle concessioni in oggetto.

3. Stante le ragioni di oggettiva trasformazione di queste aree che hanno ormai perso l'originale caratteristica e quelle di pubblico interesse determinate dalla necessità di contribuire efficacemente ad un rapido risanamento dei conti pubblici, le aree individuate ai sensi del comma 1 sono cedute con riconoscimento, a favore del concessionario attuate, del diritto di opzione al loro acquisto, da esercitarsi entro 180 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale di cui al successivo comma 4, nonché il diritto di prelazione per il caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione medesima. In ogni caso è fatto salvo l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico ricreativa esistente delle predette aree e strutture. È posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi.

4. La cessione di cui al comma 3 dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze e dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Le restanti aree facenti parte della medesima concessione di cui al comma 1, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i principi della concorrenza con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante, sulla base di un piano dei servizi senza contenuto economico, al fine di preservare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati.

6. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, è riconosciuto dal concessionario subentrante un indennizzo per gli investimenti e i valori commerciali creati i cui criteri saranno definiti con apposito decreto del Ministro dell'Economia e Finanze.

7. Le risorse derivanti dalla cessione dei diritti di proprietà delle aree ricadenti al comma 1 confluiscono, per un valore pari al 50 per cento del totale, in un apposito fondo che dovrà essere utilizzato a garanzia dei mutui contratti per la realizzazione di investimenti nel settore turistico, con caratteristiche e tipologie individuati con successivo decreto del Ministro delle Infrastrutture in concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dei beni culturali e del turismo».

3.0.13

COMAROLI

*Dopo l'***articolo 3***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Ridefinizione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico ricreativo e misure per favorire la stabilità delle imprese balneari, gli investimenti, la valorizzazione delle coste)

1. Le aree ricomprese nell'ambito dei demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistiche ricreative di cui all'articolo 01 legge 4 dicembre 1993, n. 494, ed occupate da manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, ivi comprese le aree occupate da strutture e attrezzature alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del Demanio ed escluse dal demanio marittimo, in quanto non più utilizzate per i pubblici usi del mare, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'economia e finanze. L'inclusione nel decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile.

2. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali, a seguito dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma, prosegue, nella fase transitoria, in favore del titolare della concessione demaniale attuale, sino alla piena nuova attribuzione delle aree delle concessioni in oggetto.

3. Stante le ragioni di oggettiva trasformazione di queste aree che hanno ormai perso l'originale caratteristica e quelle di pubblico interesse determinate dalla necessità di contribuire efficacemente ad un rapido risanamento dei conti pubblici, le aree individuate ai sensi del comma 1 sono cedute con riconoscimento, a favore del concessionario attuale, del diritto di opzione alloro acquisto, da esercitarsi entro 180 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale di cui al successivo comma 4, nonché il diritto di prelazione per il caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione medesima. In ogni caso e fatto salvo l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa esistente delle predette aree e strutture. È posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi.

4. La cessione di cui al comma 3 dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze e dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Le restanti aree facenti parte della medesima concessione di cui al comma 1, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni , dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i principi della concorrenza con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante, sulla base di un piano dei servizi senza contenuto economico, al fine di preservare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati.

6. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, è riconosciuto dal concessionario subentrante un indennizzo per gli investimenti e i valori commerciali creati i cui criteri saranno definiti con apposito decreto del Ministro dell'Economia e Finanze.

7. Le risorse derivanti dalla cessione dei diritti di proprietà delle aree ricadenti al comma 1 confluiscono, per un valore pari al 50 per cento del totale, in un apposito fondo che dovrà essere utilizzato a garanzia dei mutui contratti per la realizzazione di investimenti nel settore turistico, con caratteristiche e tipologie individuati con successivo Decreto del Ministro delle Infrastrutture in concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dei beni culturali e del turismo».

3.0.14

BRUNI

*Dopo l'***articolo 3***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Ridefinizione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico ricreativo e misure per favorire la

stabilità delle imprese balneari. gli investimenti, la valorizzazione delle coste)

1. Le aree ricomprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistiche ricreative di cui all'articolo 01 legge 4 dicembre1993, n. 494, ed occupate da manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, ivi comprese le aree occupate da strutture e attrezzature alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del Demanio ed escluse dal demanio marittimo, in quanto non più utilizzate per i pubblici usi del mare, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'economia e finanze. L'inclusione nel decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile.

2. Stante le ragioni di pubblico interesse determinate dalla necessità di contribuire efficacemente ad un rapido risanamento dei conti pubblici, le aree individuate ai sensi del comma 1 sono vendute con riconoscimento, a favore del concessionario, del diritto di opzione alloro acquisto, da esercitarsi entro 180 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale fatto salvo l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa esistente delle predette aree e strutture. È posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi.

3. La cessione di cui al comma 2 dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto che tenga conto di un abbattimento per le superfici coperte permanenti.

4. Le restanti aree facenti parte della medesima concessione di cui al comma 1, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i principi della concorrenza con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante al fine di preservare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati.

5. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, ove non provveda alla demolizione delle opere realizzate nel termine di un anno, è riconosciuto un indennizzo per gli investimenti e i valori commerciali creati da definire con apposito decreto del Ministero dell'economia e finanze».

3.0.15

GRANAIOLA

*Dopo l'***articolo 3***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Ridefinizione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico ricreativo e misure per favorire lo stabilità delle imprese balneari)

1. All'articolo 822 del codice civile dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

"Il lido del mare è quella parte di terraferma che, quotidianamente bagnata dalle acque del mare, anche a causa di moti dovuti a maree, è destinata ad essere utilizzata soltanto per i pubblici usi del mare legati alla pesca, alla navigazione ed all'uso, gratufto,indistinto e generalizzato, da parte della collettività.

La spiaggia è la fascia di terra che è compresa tra il lido del mare ed il territorio del comune immediatamente confinante , corrisponde allo spazio fisico che, durante l'anno, viene coperto dal movimento che le acque del mare fanno verso terra, anche se causato da mareggiate, esclusi comunque eventi eccezionali legati a calamità naturali.

L'arenile è il tratto di terra dal quale il mare si è ritirato da tempo immemorabile o da non meno di cinquanta anni che, previa delimitazione, può essere trasferito al patrimonio disponibile dello Stato. Su di esso, l'autorità amministrativa può costituire diritti a favore di terzi con particolare riguardo alle attività imprenditoriali esistenti ed ai programmi di utilizzazione del bene.

Per pubblici usi del mare si intendono quelli legati alla pesca, anche se effettuata dalla terraferma, alla navigazione in genere ed all'uso, indistinto e generalizzato, da parte della collettività".

2. All'articolo 28 del codice della navigazione, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

"Il lido del mare è quella parte di terraferma che, quotidianamente bagnata dalle acque del mare, anche a causa di moti dovuti a maree, è destinata ad essere utilizzata soltanto per i pubblici usi del mare legati alla pesca, alla navigazione ed all'uso, gratuito, indistinto e generalizzato, da parte della collettività.

La spiaggia è la fascia di terra che è compresa tra il lido del mare ed il territorio del comune immediatamente confinante, corrisponde allo spazio fisico che, durante l'anno, viene coperto dal movimento che le acque del mare fanno verso terra, anche se causato da mareggiare, esclusi comunque eventi eccezionali legati a calamità naturali.

L'arenile è il tratto di terra dal quale il mare si è ritirato da tempo immemorabile o da non meno di cinquanta anni che, previa delimitazione, può essere trasferito al patrimonio dello Stato. Su di esso, l'autorità amministrativa può costituire diritti a favore di terzi con particolare riguardo alle attività imprenditoriali esistenti ed ai programmi di utilizzazione del bene.

Per pubblici usi del mare si intendono quelli legati alla pesca, anche se effettuata dalla terraferma, alla navigazione in genere ed all'uso, indistinto e generalizzato, da parte della collettività".

3. Ai sensi degli articoli 822 del codice civile e 28 del codice della navigazione, come modificati dal presente articolo, le aree dell'arenile occupate da manufatti di qualsiasi genere, oggetto di concessione demaniale con finalità turistico ricreative e stabilmente destinati a tali attività, ivi comprese le aree occupate da strutture e attrezzature mobili alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'agenzia del demanio su richiesta del concessionario, ai fini della successiva vendita.

4. È riconosciuto in favore del concessionario, il diritto di opzione sull'acquisto delle aree e dei manufatti di cui al comma 3, da esercitarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, fatto salvo l'obbligo in capo al concessionario medesimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa delle predette aree e manufatti. In assenza di titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi, il concessionario non può esercitare il diritto d'opzione sull'acquisto.

5. Le modalità e i criteri di determinazione del prezzo di cessione delle aree e dei manufatti di cui al comma 3 sono stabiliti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

6. L'Agenzia del demanio sulla base del decreto di cui al comma 5, stabilisce il prezzo di cessione sulla base del valore commerciale dell'area e dei manufatti su di essa insistenti, in contraddittorio con il concessionario e con il Comune interessati, prevedendo una percentuale di abbattimento del prezzo in base agli investimenti effettuati e alle migliorie apportate dal concessionario medesimo.

7. Il concessionario che non opti per l'acquisto delle aree e dei manufatti di cui al comma 3, allo scadere della proroga di cui al comma 6, ha diritto al riconoscimento del valore delle migliori e apportate e deWavviamento commerciale sulla base di parametri stabiliti dall'Agenzia del demanio sentito il Comune interessato.

8. Le restanti aree facenti parte della medesima concessione di cui al comma 3, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono oggetto di una procedura di assegnazione sulla base di un bando di gara fondato sui seguenti principi:

a) preferenza per i progetti che preservano l'unicità dell'impresa, la tutela ambientale e la specificità territoriale dei servizi prestati;

b) preferenza per la qualità dei servizi offerti alla balneazione e della sicurezza;

c) abbattimento delle barriere architettoniche;

d) contributo alle politiche pubbli di fruizione e protezione delle spiagge.

9. Le risorse provenienti dalla vendita delle aree e dei manufatti di cui al comma 3 confluiscono in un apposito fondo per lo sviluppo del turismo balneare, per essere successivamente ripartite tra le

regioni interessate con decreto del Ministro dell'economica e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le modalità di ripartizione delle risorse di cui al precedente decreto sono stabilite con il decreto di cui al comma 5».

3.0.16

GRANAIOLA, TOMASELLI, ALBANO, CALEO, FABBRI, FAVERO, MARCUCCI, PADUA, VATTUONE

*Dopo l'***articolo 3***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Disposizioni in materia di concessioni demaniali)

1. Il comma 5-*bis* dell'articolo 19 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dai seguenti:

"5-*bis.* Nelle more dell'approvazione di una specifica normativa volta a stabilire gli importi dei canoni da applicare alle concessioni demaniali marittime indicate all'articolo 1, comma 251, lettera *b)*, punto 2.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che hanno subito incrementi del canone superiori al 300 per cento, sono sospesi fino al 15 giugno 2014 i pagamenti dei relativi canoni anche nel caso in cui gli importi dovuti siano stati iscritti al ruolo esattoria le e siano state emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incar.icati alla riscossione.

5-*ter*. Sono altresì, sospesi fino alla data del 15 giugno 2014 i prowedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti nei confronti delle concessioni di cui al comma 5-*bis* relativi alla sospensione, revoca o decadenza delle concessioni demaniali marittime derivanti dal mancato versamento del canone nella misura determinata dall'articolo 1, comma 251, lettera *b)*, punto 2.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5-*quater*. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 5-*bis* e 5-*ter* calcolata in 65 milioni di euro si provvede:

a) con l'adeguamento a euro 2.000,00 del canone minimo per le concessioni turistico ricreative e a euro 4.000,00 per le concessioni turistico ricreative concernenti esclusivamente attività commerciali e non gravate da altri oneri concessori;

b) con un versamento, salvo conguaglio, di un importo pari al 30 per cento dei canoni dovuti a partire dal 1º gennaio 2007, qualora non ancora corrisposti e riguardanti esclusivamente gli importi derivanti dall'applicazione dell'art. 1, comma 251, lettera b) punto 2.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) qualora non sufficiente quanto previsto alla lettera *a)* e *b)*, con un versamento, salvo conguaglio, di un importo pari al 30 per cento dei canoni dovuti dalle concessioni. di cui al comma 5-*bis*, a partire dall'entrata in vigore della presente legge fino a 15 giugno 2014».

Conseguentemente:

? *all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «48 milioni di euro per l'anno 2014, 648 milioni nell'anno 2015 e 1.358 milioni»;*

? *alla tabella A, voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 20.000;
2015: ? 20.000;
2016: ? 20.000.

3.0.17

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo l'***articolo 3***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

1. Il comma 5-*bis* dell'articolo 19 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 è sostituito dai seguenti:

"5-*bis*. Nelle more di una urgente ed ineludibile modifica sistemica dei canoni demaniali marittimi di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 e di intervento nella materia per evitare le profonde sperequazioni create con l'applicazione dei criteri di calcolo del canone demaniale marittimo per i beni pertinenziali, sino alla data del 30 giugno 2014 sono sospesi i pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali marittime indicate all'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, così come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 1, comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche qualora i relativi importi siano stati iscritti al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incaricati alla riscossione.

5-*ter*. Sino alla stessa data del 30 giugno 2014 sono sospesi i procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti, e gli effetti dei medesimi, relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone demaniale marittimo nella misura determinata dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5-*quater*. Per coprire temporaneamente il minor gettito derivante dalla sospensione di cui al comma che precede, all'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, così come convertito in legge, è aggiunto il seguente comma '4-*ter*. In ogni caso il canone demaniale marittimo per qualsiasi tipologia di concessione non potrà essere inferiore ad euro 2.000,00 a decorrere dall'anno 2014'"».

3.0.18

BONFRISCO, CERONI, MILO

*Dopo l'***articolo 3***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Disposizioni in materia di canoni demaniali marittimi per i beni pertinenziali)

1. Al comma 5-*bis* dell'articolo 19 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 è sostituito dai seguenti:

"5-*bis*. Nelle more di una urgente ed ineludibile modifica sistemica dei canoni demani ali marittimi di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 e di intervento nella materia per evitare le profonde sperequazioni create con l'applicazione dei criteri di calcolo del canone demaniale marittimo per i beni pertinenziali, sino alla data del 30 giugno 2014 sono sospesi i pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali marittime indicate all'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, così come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 1, comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche qualora i relativi importi siano stati iscritti al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incaricati alla riscossione.

5-*ter*. Sino alla stessa data del 30 giugno 2014 sono sospesi i procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti, e gli effetti dei medesimi, relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone demaniale marittimo nella misura determinata dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5-*quater*. Per coprire temporaneamente il minor gettito derivante dalla sospensione di cui al comma che precede, all'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, cosi come convertito in legge, è aggiunto il seguente comma '4-*ter*. In ogni caso il canone demaniale marittimo per qualsiasi tipologia di concessione non potrà essere inferiore ad euro 2.000,00 a decorrere dall'anno 2014'"».

3.0.19

GASPARRI, MILO, PAOLO ROMANI, CERONI, CHIAVAROLI

*Dopo l'***articolo 3***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Disposizioni in materia di canoni demaniali marittimi per i beni pertinenziali)

1. Al comma 5-*bis* dell'articolo 19 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 è sostituito dai seguenti:

"5-*bis*. Nelle more di una urgente ed ineludibile modifica sistemica dei canoni demaniali marittimi di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 e di intervento nella materia per evitare le profonde sperequazioni create con l'applicazione dei criteri di calcolo del canone demaniale marittimo per i beni pertinenziali, sino alla data del 30 giugno 2014 sono sospesi i pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali marittime indicate all'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, così come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 1, comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche qualora i relativi importi siano stati iscritti al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incaricati alla riscossione.

5-*ter*. Sino alla stessa data del 30 giugno 2014 sono sospesi i procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti, e gli effetti dei medesimi, relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone demaniale marittimo nella misura determinata dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5-*quater*. Per coprire temporaneamente il minor gettito derivante dalla sospensione di cui al comma che precede, all'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, così come convertito in legge, è aggiunto il seguente comma '4-*ter*. In ogni caso il canone demaniale marittimo per qualsiasi tipologia di concessione potrà essere inferiore ad euro 2.000,00 a decorrere dall'anno 2014'"».

3.0.20

COMAROLI

*Dopo l'***articolo 3***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Disposizioni in materia di canoni demaniali marittimi per i beni pertinenziali)

1. Il comma 5-*bis* dell'articolo 19 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 è sostituito dai seguenti:

"5-*bis*. Nelle more di una urgente ed ineludibile modifica sistemica dei canoni demaniali marittimi di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 e di intervento nella materia per evitare le profonde sperequazioni create con l'applicazione dei criteri di calcolo del canone demaniale marittimo per i beni pertinenziali, sino alla data del 30 giugno 2014 sono sospesi i pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali marittime indicate all'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, cosi come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 1, comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche qualora i relativi importi siano stati iscritti al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incaricati alla riscossione.

5-*ter*. Sino alla stessa data del 30 giugno 2014 sono sospesi i procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti, e gli effetti dei medesimi, relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone demani aie marittimo nella misura determinata dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5-*quater*. Per coprire temporaneamente il minor gettito derivante dalla sospensione di cui al comma che precede, all'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, così come convertito in legge, è aggiunto il seguente comma '4-*ter*. In ogni caso il canone demaniale marittimo per qualsiasi tipologia di concessione non potrà essere inferiore ad euro 2.000,00 a decorrere dall'anno 2014'"».

3.0.21

GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

*Dopo l'***articolo 3***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile e da sistemi di garanzia partecipativa, nonché modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228)

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, al fine di promuovere il consumo e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile e dei prodotti provenienti da sistemi di garanzia partecipati va, garantendo ai consumatori un'adeguata informazione sull'origine e sulle specificità di tali prodotti, dispongono adeguati interventi atti a:

a) incentivare il consumo dei prodotti provenienti da filiera corta a chilometro utile e dei prodotti provenienti da sistemi di garanzia partecipativa, nonché l'impiego degli stessi, da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica;

b) promuovere adeguate attività di informazione sulle caratteristiche qualitative dei prodotti provenienti da filiera corta a chilometro utile e dei prodotti provenienti da sistemi di garanzia partecipativa. posti in vendita nei mercati alimentari di vendita diretta;

c) garantire il rispetto della normativa in materia di presentazione e di etichettatura dei prodotti alimentari attraverso un'idonea attività di controllo.

2. Ai fini del presente articolo, si intendono per:

a) prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile: i prodotti provenienti da filiera corta, per i quali le aree di produzione e trasformazione, ancorché ricadenti in più regioni, sono poste a una distanza non superiore a 50 chilometri di raggio dal luogo di vendita o ricomprese nei territori di comuni confinanti;

b) prodotti agroalimentari ecologici provenienti da filiera corta a chilometro utile: i prodotti di cui alla lettera *b)* provenienti da coltivazioni biologiche o equivalenti e a basso impatto ambientale;

c) prodotti provenienti da sistemi di garanzia partecipativa: prodotti provenienti da sistemi di assicurazione della qualità che agiscono su base locale nei quali la certificazione di qualità è conferita attraverso l'accertamento diretto da parte dei soggetti partecipanti, consumatori e produttori, del rispetto dei criteri guida definiti da ciascun sistema a livello locale in base alle proprie relazioni di fiducia interdipendenza e scambio di conoscenze;

d) mercato alimentare di vendita diretta: le aree pubbliche o private destinate all'esercizio dell'attività di vendita diretta dei prodotti agroalimentari da parte degli imprenditori agricoli singoli o associati iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dei produttori inseriti in sistemi di garanzia partecipativa.

3. Nei bandi di gara per gli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari destinati alla ristorazione collettiva. emanati dalla regione o da enti da essa controllati; partecipati o promossi dalle province o dai comuni, può costituire titolo preferenziale per l'aggiudicazione, l'utilizzo, in quantità superiori ai criteri minimi ambienta li stabiliti dai paragrafi 5.3.1. e 6.3.1. dell'allegato 1 annesso al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 21 settembre 2011, dei prodotti di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*. Qualora l'uso dei prodotti di cui comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* abbia costituito titolo preferenziale per l'aggiudicazione degliappa1ti, ne è assicurata agli utenti dei servizi di ristorazione adeguata informazione.

4. I comuni, nel caso di apertura di mercati alimentari di vendita diretta in aree pubbliche, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2007, riservano agli imprenditori agricoli e ai produttori inseriti in sistemi di garanzia partecipativa, esercenti la vendita diretta dei prodotti di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, almeno il 25 per cento del totale dei posteggi situati in tali aree pubbliche.

5. Al fine di incentivare l'acquisto e il consumo dei prodotti di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* le strutture commerciali possono destinare alla vendita di tali prodotti almeno il 30 per cento della superficie totale e allestiscono appositi spazi in modo da rendere immediatamente visibili gli elementi

distintivi di qualità e di sostenibilità ambientale dei prodotti medesimi.

6. Nei mercati alimentari di vendita diretta, conformi alle norme igienico-sanitarie di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti, sono posti in vendita prodotti alimentari conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice. Tale norma non si applica alla vendita di prodotti agroalimentari provenienti da sistemi di garanzia partecipativa di cui al comma 2, lettera *c)*.

7. Al fine di accertare eventuali infrazioni delle disposizioni del presente articolo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano i relativi controlli anche avvalendosi degli organi di polizia amministrativa locale.

8. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. La disciplina amministrativa di cui al presente articolo non si applica alle società di persone e alle società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci";

b) al comma 4:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita e l'attività può essere iniziata contestualmente alla concessione da parte del comune dell'area su cui esercitare la vendita";

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, e l'attività può essere iniziata contestualmente all'assegnazione del predetto posteggio»;

3) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "La vendita diretta in locali aperti al pubblico, ivi compresi i locali facenti parte dell'azienda agricola, è soggetta a comunicazione al comune nel cui territorio sono ubicati i locali e può essere effettuata a decorrere della data di invio della stessa comunicazione";

c) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

"8.-*bis*. In conformità a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico sanitarie.

8-*ter*. L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale indipendentemente dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati".

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"17-*bis*. A decorrere dalla gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24-novembre 2003, n. 326 , e successive modificazioni, è determinato, In capo ai singoli-soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:

a) 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;

b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;

c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo

compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;

d) 9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;

e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008"».

3.0.22

GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

*Dopo l'***articolo 3** *aggiungere il seguente:*

«Art.3-*bis*

(Tassazione società agricole)

1. Le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come da ultimo modificato dal comma 1096 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono optare per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Sono escluse dalla possibilità di usufruire dell'opzione di cui al primo periodo le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che, pur rivestendo la qualifica di società agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come da ultimo modificato dal comma 1096 dell'articolo l della legge 27 dicembre 2006, n. 296, producono e cedono energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili provenienti prevalentemente dal fondo».

Conseguentemente,

All'articolo 10, dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-*bis*. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Art. 1. ? 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro cinquemila».

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Art. 2. ? 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni».

16-*ter*. L'erogazione della somma di sui al comma 16-*bis*, lettera *b)*, è corrisposta a condizione di una adeguata ed esaustiva rendicontazione, pubblicata sul sito internet della Camera di appartenenza.».

3.0.23

CAPACCHIONE

*Dopo l'***articolo 3***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Disciplina della commercializzazione delle sementi di canapa)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, concernenti piccole confezioni di prodotti sementieri, non si applicano alle confezioni di sementi di canapa poste in circolazione a qualsiasi titolo e destinazione d'uso e che, pertanto, sono sottoposte alle norme previste dalla legge 25 novembre 1971, n. 1096, in quanto sementi iscritte al registro e certificate.

2. Sono vietate la vendita o la cessione, anche attraverso internet e a qualsiasi titolo, nonché l'acquisto, la detenzione, il possesso, la coltivazione e la produzione di sementi di canapa di qualsiasi varietà che non siano regolarmente certificate ai sensi del decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 308.

3. L'acquisto delle sementi certificate è consentito-solo per le imprese agricole regolarmente

iscritte alla Camera di Commercio e dotate di fascicolo aziendale nell'ambito del sistema Informativo agricolo nazionale (SIAN), quando destinate esclusivamente alla produzione di fibre o di olio da utilizzare per usi industriali o agronomici o alimentare, compresa la coltivazione effettuata per scopi di riproduzione e moltiplicazione del seme delle varietà certificate.

4. La violazione del divieto di cui al comma 2 del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 33 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

5. Le imprese agricole che coltivano sementi di canapa certificate devono conservare il-cartellino di certificazione sementiera per la durata della vita della pianta e comunque per un periodo non inferiore a dodici mesi dalla data di semina.

6. All'impresa agricola che non sia trovata in possesso di tali certificazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 33 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi del decreto del Presiente della Repubblica n. 309 del 1990, accertato con un campionamento della coltivazione.

7. Ai fini della determinazione quantitativa del contenuto di TRC delle varietà di canapa, devono seguirsi le modalità di prelevamento e di analisi dei campioni provenienti da colture in pieno campo previste dalle disposizioni di cui all'allegato 4, del decreto direttoriale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 5 aprile 2011.

8. I prelevamenti e le analisi di cui al comma 7, sono effettuati dal personale del Nucleo Carabinieri o Repressione Frodi del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali, fatto salvo ogni tipo di controllo effettuato con le stesse modalità di accertamento da parte delle autorità competenti in merito alla pubblica sicurezza e alle attività giudiziarie.

9. Dalla applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

3.0.24

BONFRISCO, CERONI, MILO

*Dopo l'***articolo 3***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*

(Proroga concessioni acquacoltura)

1. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demani ali marittimi per attività di acquacoltura, molluschicoltura e mitilicoltura , ovvero per attività di pesca o connesse alla pesca, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che è conclusa nel rispetto dei principi di Concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, il termine di durata delle concessioni in essere e di quelle scadute il 31 dicembre 2012 è prorogato fino al 31 dicembre 2017».

3.0.25

GASPARRI, PAOLO ROMANI, CHIAVAROLI, MILO, CERONI

*Dopo l'***articolo 3***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Proroga concessioni acquacoltura)

1. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi per attività di acquacoltura, molluschicoltura e mitilicoltura, ovvero per attività di pesca o connesse alla pesca, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003,

n. 131, che è conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, il termine di durata delle concessioni in essere e di quelle scadute il 31 dicembre 2012 è prorogato fino al 31 dicembre 2017».

3.0.26

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo l'***articolo 3***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

1. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi per attività di acquacoltura, molluschicoltura e mitilicoltura, ovvero per attività di pesca o connesse alla pesca, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che è conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, il termine di durata delle concessioni in essere e di quelle scadute il 31 dicembre 2012 è prorogato fino a1 31 dicembre 2017».

3.0.27

COMAROLI

*Dopo l'***articolo 3***, aggiungere il seguente:*

Art 3-*bis.*

(Proroga concessioni acquacoltura)

1. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi per attività di acquacoltura, molluschicoltura e mitilicoltura , ovvero per attività di pesca o connesse alla pesca, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che è conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, il termine di durata delle concessioni in essere e di quelle scadute il 31 dicembre 2012 è prorogato fino al 31 dicembre 2017».

3.0.28

GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

*Dopo l'***articolo 3***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Modifiche al decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189)

1. All'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

"9-*bis*. L'operatore commerciale che vende direttamente il latte crudo nell'ambito dei circuiti di filiera corta, può procedere al confezionamento dello stesso utilizzando contenitori sterili idonei al trasporto. Le confezioni di latte crudo, etichettate conformemente alle disposizioni di cui. agli articoli 1 e 2 del decreto del ministero della salute, 12 dicembre 2012, devono essere ritirate dal punto vendita entro e non oltre 48 ore successive alla consegna.

9-*ter*. Ai fini del comma 9-*bis*, si intende per filiera corta una filiera produttiva caratterizzata- dalla assenza di intermediari commerciali e nella quale l'area di produzione è posta ad una distanza non superiore a 50 chilometri di raggio dal luogo di vendita e comunque ricompresa nell'ambito della Azienda Sanitaria Locale alla quale appartiene l'allevamento.

9-*quater*. Con decreto del ministro della salute, di concerto con il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti igienico sanitari e le attrezzature che devono possedere gli stabilimenti di produzione che procedono al confezionamento di latte crudo, le modalità di confezionamento, di trasporto e di ritiro dai punti vendita delle confezioni di latte crudo"».

3.0.29

PEPE, CASALETTO, CIOFFI, BLUNDO, BOCCHINO, MONTEVECCHI, SIMEONI, FATTORI, MORRA

*Dopo l'***articolo 3***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Disciplina della commercializzazione delle sementi di canapa)

1. Sono escluse, dalle norme del comma 8 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1065/73, le confezioni di sementi di canapa poste in circolazione a qualsiasi titolo e destinazione d'uso e che, pertanto, sono sottoposte alle norme previste dalla legge 1096/71, in quanto sementi iscritte al registro e quindi certificate.

2. Sono vietate la vendita o la cessione, anche attraverso *internet* e a qualsiasi titolo, nonché l'acquisto, la detenzione, il possesso, la coltivazione e la produzione di sementi di canapa di qualsiasi varietà che non siano regolarmente certificate ai sensi del decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 308.

3. L'acquisto delle sementi certificate è consentito solo per le imprese agricole regolarmente iscritte alla Camera di commercio e dotati di fascicolo aziendale nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), quando destinate esclusivamente alla produzione di fibre da utilizzare per usi industriali e/o agronomici, compresa la coltivazione effettuata per scopi di riproduzione/moltiplicazione del seme delle varietà certificate.

4. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta I'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 33 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

5. Le imprese agricole che coltivano sementi di canapa certificate devono conservare il cartellino di certificazione sementiera per la durata della vita della pianta e comunque per un periodo non inferiore a dodici mesi.

6. All'impresa agricola che non sia trovata in possesso di tali certificazioni è applicata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 33 della legge 25. novembre 1971, n. 1096, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 309/90, accertato con un campionamento della coltivazione.

7. Le modalità di prelevamento e di analisi dei campioni provenienti da colture in pieno campo, ai fini della determinazione quantitativa del contenuto di THC delle varietà di canapa, dovrà seguire quanto previsto, specificatamente, nell'allegato 4 del decreto ministeriale 7588 del 5 aprile 2011.

8. I prelevamenti e le analisi di cui al comma 7, sono effettuati dal personale del Nucleo carabinieri e/o repressione frodi del Ministero politiche agricole alimentari e forestali, fatto salvo ogni tipo di controllo effettuati con le stesse modalità di accertamento da parte delle autorità competenti in merito alla pubblica sicurezza e alle attività giudiziarie.

9. Dalla applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

3.0.30

GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

*Dopo l'***articolo 3***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Fondo per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa)

1. Al fine di sostenere e a promuovere la realizzazione di una filiera nazionale della *cannabis saliva* è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il

«Fondo per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa» di seguito denominato «Fondo», con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

2. Ai fini del presente articolo si definisce *cannabis saliva* la canapa proveniente da regioni tropicali ed utilizzata nelle produzioni industriali conformemente a quanto stabilito dalla normativa comunitaria in vigore, avente un contenuto di THC (*tetraidrocannabinolo*) inferiore o pari allo 0,2 per cento.

3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un bando per l'assegnazione del contributo previsto dal Fondo di cui al comma 1 per la realizzazione di cinque progetti pilota per la coltivazione e la promozione della filiera della *cannabis sativa* in cinque regioni selezionate tenendo conto del criterio della compatibilità ambientale, della tradizione relativa alla coltivazione e al ciclo industriale della canapa, nonché della costituzione dei soggetti richiedenti nella forma di una struttura di filiera.

4. I progetti pilota di cui al comma 3, devono essere realizzati entro un anno dalla data di assegnazione del contributo, e devono prevedere:

a) l'organizzazione della produzione per l'attivazione di filiere industriali;

b) la definizione di uno o più centri di stoccaggio, macerazione, prima trasformazione, stigliatura e pettinatura della canapa».

Conseguentemente all'articolo 9, comma 6, al primo periodo, sostituire rispettivamente le parole: «50 milioni», «40 milioni» e «30 milioni» *con le seguenti:* «49 milioni», «39 milioni» e «29 milioni».

3.0.31

GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

*Dopo l'***articolo 3***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Fondo per gli interventi di salvaguardia e recupero dei castagneti)

1. Al fine di salvaguardare e recuperare i castagneti presenti nel territorio nazionale è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il «Fondo per gli interventi di salvaguardia e recupero dei castagneti» di seguito denominato «Fondo», con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

2. Ai fini e per gli effetti del presente articolo, si definiscono:

a) castanicoltori: i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, conduttori di castagneti, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che svolgono questa attività in modo prevalente ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

b) castagneti da frutto: fondi con almeno trenta piante di castagno da frutto ad ettaro, di almeno trenta anni di età e ricadenti nell'area fitoclimatica del «*castanetum*»;

c) castagneti abbandonati: castagneti da frutto ad ettaro e un sottobosco in evidente stato di abbandono, con presenza di rovo, ginestra ed erbacee.

3. Per le finalità indicate dal comma 1, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a:

a) individuare i territori nei quali sono situati i castagneti oggetto degli interventi di cui al presente articolo;

b) definire i criteri e le procedure per la concessione dei contributi e degli indennizzi di cui al presente articolo;

c) determinare la percentuale dei contributi e degli indennizzi erogabili.

4. Nella determinazione dei criteri di cui al comma 3, lettera *b)* è data priorità al recupero e al ripristino dei castagneti da frutto danneggiati dalle seguenti patologie:

a) mal dell'inchiostro;

b) cancro corticale;

c) balanino;

d) cydia intermedia e precoce;

e) cinipide del castagno;

f) pammene fasciano.

5. Al recupero e ripristino dei castagneti colpiti da cinipide del castagno è riservata una percentuale pari al 65 per cento delle risorse del Fondo di cui al presente articolo.

6. Ai castanicoltori, come definiti ai sensi del comma 2, è concesso, per il triennio 2014-2016, un contributo unico a copertura delle spese da sostenere per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia dei castagneti affetti dalle patologie di cui al comma 4.

7. Ai castanicoltori, come definiti ai sensi del comma 2, è concesso, per il triennio 2014-2016, un contributo unico a copertura delle spese da sostenere per il ripristino dei castagneti abbandonati come definiti dal comma 2, lettera *c)*.

8. Ai castanicoltori che rinunciano alla lotta chimica o integrata contro il cinipide, e qualunque altra forma di infestazione ed utilizzano contro di esse solamente forme e metodi di lotta biologica universalmente riconosciuti dalla scienza come valide e nelle forme certificate dalle università territorialmente competenti o che assoggettino il castagneto da frutto a forme di coltivazione biologica delle superfici agricole come stabilito dal Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, è riconosciuto un indennizzo per il mancato reddito derivante dalla perdita di produzione seguente alla prolungata sospensione dei trattamenti chimici. L'indennizzo è calcolato tenendo conto della differenza tra la media dei ricavi registrati negli anni 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 e i singoli anni successivi presi in considerazione. In caso di mancato rispetto dell'impegno di cui al presente comma, o di cessazione anticipata dello stesso, il soggetto beneficiario perde ogni diritto alla contribuzione ed è tenuto a restituire gli importi fino a quel momento percepiti.

9. Gli interventi di cui al presente articolo sono eseguiti in conformità alle disposizioni del decreto di cui al comma 3, e alla legislazione vigente e, in particolare, alla normativa dell'Unione europea in materia di sviluppo rurale e al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. I contributi previsti dal presente articolo sono sottoposti alla preventiva verifica di compatibilità con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

10. Gli interventi oggetto dei benefici di cui ai commi 6, 7 e 8 devono essere finalizzati a riportare il castagneto alle condizioni naturali mediante:

a) lotta biologica realizzata esclusivamente con l'introduzione di antagonisti naturali per il contenimento delle popolazioni di fitofagi e fitoparassiti come individuati sulla base del progresso tecnico e delle evidenze scientifiche;

b) divieto assoluto di trattamenti chimici che interessino la chioma degli alberi per un raggio di un chilometro dai punti di lancio, per una durata non inferiore ai cinque anni;

c) sesti di impianto, forme di allevamento, sistemi di potatura periodica e pluriennale, che rispettano le pratiche tradizionali locali, garantendo una densità di piante per ettaro compresa tra un minimo di 50 e un massimo di 100;

d) operazioni di potatura, spollonatura e falciatura;

e) utilizzo limitato dei mezzi meccanici per la lavorazione dei terreni e per il taglio dell'erba, al fine di salvaguardare il sottobosco ed il cotico erboso che deve essere mantenuto ad un'altezza non inferiore a cinque centimetri.

11. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 e, successivamente, entro il 30 aprile di ogni anno, alla ripartizione del Fondo tra le regioni nel cui territorio sono situati i castagneti.

12. Le regioni destinatarie dei finanziamenti di cui al comma 11, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e in attuazione delle disposizioni del decreto di cui al comma 3, sentiti i comuni competenti per territorio:

a) definiscono, nel limite delle risorse finanziarie assegnate, l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare, rispettivamente, agli interventi di cui al presente articolo;

b) stabiliscono le modalità e i tempi per la presentazione delle domande e per l'assegnazione dei contributi e l'erogazione degli indennizzi;

c) provvedono alla selezione e alla formazione della graduatoria dei beneficiari e all'erogazione dei contributi e degli indennizzi sulla base dell'istruttoria svolta a norma del sistema integrato di gestione e controllo di AGEA e su nullaosta del comune competente per territorio.

13. Le regioni definiscono le modalità per l'effettuazione dei controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi per i quali sono stati erogati i contributi e gli indennizzi previsti dal presente articolo. Per lo svolgimento dei controlli le regioni si avvalgono di unità del Corpo forestale dello stato, del Nucleo operativo ecologico e del Nucleo antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri, oltreché della polizia provinciale.

14. Nel caso in cui il castanicoltore beneficiario dei contributi e degli indennizzi di cui ai commi 6, 7 e 8 realizzi gli interventi in modo parziale o carente rispetto a quanto indicato nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad una somma da un terzo a quattro quinti dell'ammontare erogato. Il castanicoltore di cui al periodo precedente non è ammesso a beneficiare di ulteriori contributi e indennizzi di cui alla presente legge.

15. Nel caso in cui il castanicoltore beneficiario dei contributi e degli indennizzi di cui ai commi 6, 7 e 8 non realizzi gli interventi indicati nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo. Al castanicoltore di cui al periodo precedente è revocata l'assegnazione dei contributi concessi.

16. È fatta salva la facoltà per le regioni di predisporre ulteriori sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni del presente articolo.

17. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinate esclusivamente all'attuazione delle disposizioni del presente articolo, secondo le modalità determinate da ciascuna regione».

Conseguentemente all'articolo 9, comma 6, al primo periodo, sostituire rispettivamente le parole: «50 milioni», «40 milioni» e «30 milioni» *con le seguenti:* «45 milioni», «35 milioni» e «25 milioni».

3.0.32

GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

*Dopo l'***articolo 3***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Sospensione dei debiti per le aziende agricole e imprenditori agricoli in difficoltà nei confronti dell'amministrazione finanziaria, dell'INPS, dell'ISMEA e degli istituti di credito)

1. Al fine di garantire un adeguato sostegno alle imprese agricole a fronte della crisi economica e di mercato in atto e di limitame le conseguenze economiche, finanziarie e sociali è sospesa, per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'INPS, pagamenti di imposte, di tasse e sanzioni dovuti alle Banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e ad ISMEA, da aziende agricole e da imprenditori agricoli.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, i debiti di cui aIlo stesso comma potranno essere pagati a richiesta del debitore con una rateizzazione fino ad un massimo di 72 mesi al tasso legale e senza supporto di garanzia ipotecaria per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale contestazione.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con il maggior gettito derivante dalla rideterminazione delle aliquote per il calcolo del prelievo unico erariale sui giochi come stabilito dal comma 4 del presente articolo.

4. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)* le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera *b)* le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera *c)* le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera *d)* le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera *e)* le parole "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8;5 per cento".

5. È sospesa, per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni procedura esecutiva per espropriazione immobiliare promossa nei confronti di aziende agricole e imprenditori agricoli, il cui titolo esecutivo è fondato su rapporti bancari oggetto di opposizione da parte del debitore.

6. Fino alla data di cui al comma 5 è, altresì, sospeso il procedimento di cui all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267. La disposizione si applica nel caso in cui il diritto del creditore istante è fondato su rapporti bancari ed è oggetto di opposizione da parte dell'imprenditore agricolo.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano a tutte le procedure pendenti, comprese quelle instaurate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento aIl'aggiudicatario».

3.0.33

TOMASELLI, SANGALLI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Dopo l'***articolo 3***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

1. La Cassa depositi e prestiti può concedere garanzie a prima richiesta, su finanziamenti, o portafogli omogenei di finanziamenti, per:

a) la realizzazione di grandi progetti di innovazione e ricerca;

b) l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.

2. Gli interventi di garanzia del Cassa depositi e prestiti di cui al comma 1, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono anche disciplinate: *a)* le caratteristiche dei finanziamenti che possono beneficiare delle garanzie di cui al comma 1; *b)* l'ammontare massimo dei finanziamenti garantibili;

4. Con convenzione da stipulare tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana sono regolate le modalità diaccesso e escussione delle garanzie di cui al comma 1».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

All'articolo 10, camma 37, sostituire Ie parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni» *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» *con le seguenti:* «2,3 per mille»;

All'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro.16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" *sono sostituite dal seguente:* "22 per cento"»;

Alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

? 2014: ? 30.000;
2015: ? 30.000;
2016: ? 30.000.

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

3.0.34

D'ALÌ, MANDELLI

*Dopo l'***articolo 3***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

1. La Cassa depositi e prestiti può concedere garanzie a prima richiesta, su finanziamenti, o portafogli omogenei di finanziamenti, per:

a) la realizzazione di grandi progetti di innovazione e ricerca;

b) l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.

2. Gli interventi di garanzia del Cassa depositi e prestiti di cui al comma 1, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono anche disciplinate: *a)* le caratteristiche dei finanziamenti che possono beneficiare delle garanzie di cui al comma 1;

b) l'ammontare massimo dei finanziamenti garantibili.

4. Con convenzione da stipulare tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana sono regolate le modalità di accesso e escussione delle garanzie di cui al comma 1.

5. Al relativo onere, valutato in 100 milioni per il 2014, 200 milioni per il 2015 e 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione. "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

3.0.35

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo l'***articolo 3***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

1. La Cassa depositi e prestiti può concedere garanzie a prima richiesta, su finanziamenti, o portafogli omogenei di finanziamenti, per:

a) la realizzazione di grandi progetti di innovazione e ricerca;

b) l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.

2. Gli interventi di garanzia del Cassa depositi e prestiti di cui al comma 1, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono anche disciplinate: *a)* le caratteristiche dei finanziamenti che possono beneficiare deIle garanzie di cui al comma 1; *b)* l'ammontare massimo dei finanziamenti garantibili.

4. Con convenzione da stipulare tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana sono regolate le modalità di accesso e escussione delle garanzie di cui al comma 1.

5. Al relativo onere, valutato in 100 milioni per il 2014, 200 milioni per il 2015 e 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

3.0.36

RUSSO

*Dopo l'***articolo 3***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

1. La Cassa depositi e prestiti può concedere garanzie a prima richiesta, su finanziamenti, o portafogli omogenei di finanziamenti, per:

a) la realizzazione di grandi progetti di innovazione e ricerca;

b) l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.

2. Gli interventi di garanzia del Cassa depositi e prestiti di cui al comma 1, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono anche disciplinate: *a)* le caratteristiche dei finanziamenti che possono beneficiare delle garanzie di cui al comma 1; *b)* l'ammontare massimo dei finanziamenti garantibili.

4. Con convenzione da stipulare tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana sono regolate le modalità di accesso e escussione delle garanzie di cui al comma 1.

5. Al relativo onere, valutato in 100 milioni per il 2014, 200 milioni per il 2015 e 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

3.0.37

D'ALÌ, MANDELLI

*Dopo l'***articolo 3***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Razionalizzazione dell'assetto della Cassa conguaglio per il settore elettrico presso l'Autorità per l'energia elettrico e il gas)

1. Al fine di garantire una maggiore razionalizzazione ed economicità del settore elettrico, con l'entrata in vigore del presente provvedimento, l'ente Cassa conguaglio per il settore elettrico è soppresso e tutte le relative funzioni, competenze, poteri nonché i rapporti giuridici attivi e passivi e le risorse finanziarie della stessa sono trasferiti all'Autorità per l'energia elettrica e il gas istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481, che le esercita nel rispetto delle norme vigenti.

2. Il rapporto di lavoro del personale del soppresso ente viene assoggettato alla contrattazione collettiva in vigore per il personale dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, così come definita dalla medesima Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge istitutiva le consistenze di personale necessarie a garantire le esigenze funzionali ed organizzative connesse allo svolgimento delle attività sono autonomamente definite con appositi provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas nel rispetto del limite di cinquanta unità con conseguente riduzione delle attuali consistenze del sopprimendo Ente. Nelle more dell'adozione di detto provvedimento da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il personale in servizio presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico continua a svolgere le ordinarie funzioni assegnate all'Ente.

3. Al fine di garantire l'esercizio delle attività assegnate, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas può individuare un apposito segmento della propria organizzazione la cui gestione viene demandata ad un organo distinto dal Collegio dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas che mantiene su di esso poteri di indirizzo, coordinamento e direttiva.

4. Fino alla naturale scadenza il presidente e il comitato di gestione del sopprimendo Ente confluiscono, in qualità di esperti nominati ai sensi dellarticolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481, nell'organo di gestione di cui al precedente comma, così come disposto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con propria deliberazione da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento. Il Collegio dei revisori del sopprimendo Ente, nominato ai sensi

dell'articolo 5, dell'Allegato A alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 64/09, resta in carica fino alla scadenza prevista dalla richiamata normativa».

3.0.38

D'ALÌ, MANDELLI

*Dopo l'***articolo 3***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Variazione della denominazione istituzionale dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas)

1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, provvede, con propria deliberazione, alla variazione della denominazione istituzionale, nella quale vengano messi in evidenza la funzione indipendente di regolazione, i settori o i servizi di pubblica utilità cui la medesima Autorità è preposta *ex lege*».

4.1

FILIPPIN, PUPPATO, CASSON

Al comma 1, primo rigo, dopo le parole: «per l'anno 2014» *aggiungere le seguenti:* «la realizzazione di nuove opere, già definite da Protocolli d'intesa tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, iI Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della difesa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'ANAS, le amministrazioni locali e le società partecipate, attuativi e conseguenti ad accordi internazionali.» *e sostituire le parole:* «335 milioni di euro» *con le seguenti:* «400 milioni di euro».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «50 milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni»;

alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 15.000;
2015: ? 0;
2016: ? 0;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

4.2

FLORIS

Al comma 1, dopo le parole: «della rete stradale per l'anno 2014» *inserire le seguenti:* «, la realizzazione di nuove opere» *e sostituire le parole:* «335 milioni» *con le seguenti:* «435 milioni».

4.3

D'ALÌ, MANDELLI

Al comma 1, dopo le parole: «della rete stradale per l'anno 2014» *inserire le seguenti:* «, la realizzazione di nuove opere».

4.4

SONEGO, PEGORER, DE MONTE, RUSSO, LAI, MARAN, BOCCA

Al comma 1, sostituire le parole: «335 milioni di euro» *con le seguenti:* «300 milioni di euro».

Conseguentemente:

a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-*bis*. Per la realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d'Altino-Villesse-Gorizia, al fine di consentire l'attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702/2008 del 5 settembre 2008, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 dell'11 settembre 2008, sono attribuiti 160 milioni di euro per l'anno 2014 alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.»;

b) al comma 9, sostituire le parole: «330 milioni» *con le seguenti:* «300 milioni»;

c) alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 40.000;
2015: ? 0;
2016: ? 0;

d) alla tabella B:

voce Ministero dell'economia e delle finanze, *sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 15.000;
2015: ? 0;
2016: ? 0;

voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, *sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 10.000;
2015: ? 0;
2016: ? 0;

voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 10.000;
2015: ? 0;
2016: ? 0;

voce Ministero dell'interno, *sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 10.000;
2015: ? 0;
2016: ? 0;

voce Ministero degli affari esteri, *sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 10.000;
2015: ? 0;
2016: ? 0.

4.5

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Al comma 1, sostituire le parole: «335 milioni di euro» *con le seguenti:* «350 milioni di euro».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 15.000;
2015: ? 0;
2016: ? 0.

4.6

BISINELLA, COMAROLI

Al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: «Una quota delle risorse di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014, è destinata, in via prioritaria, a consentire il finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada statale n. 14 - Triestina.».

4.7

MUNERATO, COMAROLI

Al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: «Una quota delle risorse di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014, è destinata, in via prioritaria, a consentire il finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada statale n. 309 - Romea.».

4.8

MUNERATO, CROSIO, COMAROLI

Al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: «Una quota delle risorse di cui al presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2014, è destinata, in via prioritaria, a consentire il finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada statale n. 434 - Transpolesana.».

4.9

DE MONTE, DEL BARBA, LEPRI, PEGORER, MARAN, SONEGO, DI GIORGI, PEZZOPANE, SPILABOTTE, CUOMO, VATTUONE, SOLLO, SCALIA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

23. Le entrate proprie della società ANAS Spa, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 389, sono adeguate ai criteri di cui all'articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, d'intesa con la regione territorialmente competente, e aggiornate ogni anno, con atto dell'amministratore della società in base a delibera del consiglio di amministrazione, da comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio della vigilanza governativa, da esercitare entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, l'atto dell'Amministratore della società è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. L'eventuale aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o di autorizzazione non può superare, per l'anno di riferimento, il tasso d'inflazione rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'anno relativamente precedente.

1-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 1-*bis* si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Per i medesimi procedimenti non si fa comunque luogo al rimborso di pagamenti già assolti alla stessa data di entrata in vigore.

1-*quater*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "6,6 punti percentuali"».

4.10

BITONCI, COMAROLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.*bis* Il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dai seguenti:

"23. Le entrate proprie della società Ente nazionale per le strade (ANAS) SpA, ente pubblico economico, derivanti dai canoni e dal corrispettivi dovuti per le concessioni e per le autorizzazioni diverse di cui all'articolo 20, comma 1, dello statuto della medesima società, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 389, determinate, d'intesa con la regione territorialmente competente, in base al criteri dell'articolo 27, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiornate ogni anno, con atto dell'amministratore della società ANAS SpA in base a delibera del consiglio di amministrazione, da comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio della vigilanza governativa, da esercitare entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, l'atto dell'amministratore della società è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. L'eventuale aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o di autorizzazione non può superare, per l'anno di riferimento, il tasso d'inflazione rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'anno relativamente precedente.

23-*bis*. Le disposizioni del comma 23 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione iniziati a decorrere dal 1º gennaio 1998. Per i medesimi procedimenti non si fa comunque luogo al rimborso di pagamenti già assolti alla stessa data di entrata in vigore.

23-*ter*. A decorrere dal 1º gennaio 2014, i passi carrabili di accesso alle proprietà private situate sulle strade ricadenti nella gestione della società ANAS SpA non sono soggetti ai canoni di concessione di cui al comma 23"».

4.11

DE MONTE, DEL BARBA, LEPRI, PEGORER, MARAN, SONEGO, DI GIORGI, PEZZOPANE, SPILABOTTE, CUOMO, VATTUONE, SOLLO, SCALIA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che al variare dei parametri delle formule di adeguamento in funzione delle caratteristiche degli accessi, i valori dei canoni non devono subire incrementi superiori al limite del 150 per cento del canone o corrispettivo dovuto alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Annualmente la società ANAS Spa può adeguare esclusivamente il canone al tasso d'inflazione rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'anno relativamente precedente.

1-*ter*. La società ANAS Spa, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a ricalcolare i valori dei canoni ai sensi del comma 1-*bis* e aggiorna l'importo dovuto comunicandolo all'interessato.

1-*quater*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "6,6 punti percentuali"».

4.12

RUVOLO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di favorire l'occupazione e lo sviluppo è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il fondo per le opere incompiute nel Mezzogiorno con l'importo di 100 milioni di euro a decorrere dal 2014. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

4.13

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per gli interventi di adeguamento, miglioramento e potenziamento della dotazione infrastrutturale dei Porti, da destinare alla soluzione delle problematiche di traffico, con priorità per quello commerciale, di sicurezza e di inadeguatezza delle vie di accesso e di collegamento intermodale».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1310 milioni di euro»*, con le seguenti:* «30 milioni di euro per l'anno 2014, 630 milioni nell'anno 2015 e 1340 milioni»;

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

? 2014: ? 10.000;
2015: ? 10.000;
2016: ? 10.000.

alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

? 2014: ? 10.000;
2015: ? 60.000;
2016: ? 60.000.

4.14

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014, di 50 milioni di euro per

l'anno 2015 e di 100 milioni di euro per l'anno 2016 per gli interventi di miglioramento e potenziamento della dotazione infrastruttura le dì aeroporti e ferrovie in termini di reti e nodi, di plurimodalità e di logistica».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

? 2014: ? 20.000;
2015: ? 20.000;
2016: ? 20.000.

alla Tabella 8, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

? 2014: ? 10.000;
2015: ? 30.000;
2016: ? 80.000.

4.15

CROSIO, COMAROLI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. L'ANAS S.p.a. è autorizzata ad applicare il pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta della stessa ANAS S.p.a., come elencate all'allegato A della presente legge, in relazione ai costi di investimento, di manutenzione straordinaria e di gestione di ciascuna tratta, da riscuotere esclusivamente attraverso stazioni di esazione da installare presso le interconnessioni con ciascuna delle autostrade a pedaggio assentite in concessione. Entro il 31 dicembre di ciascun anno l'ANAS S.p.a, integra l'elenco di cui al citato allegato A, previa ricognizione delle caratteristiche delle strade in gestione diretta che devono essere quelle tipiche richieste per le autostrade. Nella predisposizione del piano tariffario l'ANAS S.p.a prevede agevolazioni o esclusioni dall'imposizione dei nuovi pedaggi per i cittadini residenti e per le imprese presenti sul territorio, qualora non esistano strade alternative di percorrenza. In sede di prima applicazione del presente comma e fino all'installazione delle stazioni di esazione, sulle medesime tratte si applica la maggiorazione tariffaria forfettaria di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazione, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ad esclusione delle tratte che non presentano le caratteristiche tipiche richieste per le autostrade. Le nuove entrate sono utilizzate dall'ANAS S.p.a prioritariamente per l'ammodernamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la messa in sicurezza delle tratte sottoposte ai nuovi pedaggi, oltre che per la realizzazione delle stazioni di esazione».

Allegato A

(all'articolo 4, comma 1-bis)

1) A90 Grande Raccordo Anulare;
2) A91 Roma-aeroporto Fiumicino;
3) A3 Salerno-Reggio Calabria;
4) A18 diramazione di Catania e RA 15 tangenziale ovest di Catania;
5) A 19 Palermo-Catania;
6) RA2 Salerno-Avellino;
7) RA3 Siena-Firenze;
8) RA6 Bettolle-Perugia;
9) RA8 Ferrara-Porto Garibaldi;
10) RA9 di Benevento;
11) RA 10 Torino-aeroporto di Caselle;
12) RA 11 Ascoli-Porto D'Ascoli;
13) RA12 Chieti-Pescara;
14) RA 13 raccordo autostradale A14 ? Trieste ? RA 14 diramazione per Fernetti;
15) RA5 Sicignano-Potenza;

4.16

LUIGI MARINO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis.* Al decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis.* Sulla base delle delibere di cui al comma 5 i soggetti promotori stipulano, entro 6 mesi dall'avvio dei progetti, convenzioni con i soggetti incaricati della realizzazione dei piani di impresa, affidando ad essi direttamente la gestione dei progetti di pubblica utilità. Il soggetto promotore allega, in sede di presentazione del progetto o invia successivamente la convenzione e l'organismo gestore subentra negli obblighi del promotore. Ove la convenzione non venga stipulata il progetto si intende cessato. La convenzione dovrà contenere informazioni dettagliate sul progetto, comprese quelle relative al tipo di lavoro che viene svolto, alla durata complessiva e al monte ore giornaliero dell'impegno lavorativo nel quale sono coinvolti i lavoratori di cui all'articolo 4".

b) dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 3-*bis.* ? 1. Fatte salve le disposizioni che prevedono l'utilizzo di altri soggetti, possono essere utilizzati nei lavori di pubblica utilità i lavoratori destinatari di integrazione salariale ai quali non si applica la normativa sulla cassa integrazione guadagni.

Art. 3-*ter.* ? 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3-*bis* da assegnare ai lavori di pubblica utilità si tiene conto preliminarmente della corresponsione tra la qualifica posseduta dai lavoratori e i requisiti professionali richiesti per l'attuazione del progetto.

2. L'assegnazione ai progetti di L.S.U. dei lavoratori di cui all'articolo 3-*bis* avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e dei servizi per l'impiego competenti o per semplice richiesta nominativa da parte dell'organismo gestore del progetto. I lavoratori assegnati ai L.S.U. sono tenuti a rispondere alla chiamata entro un termine di 6 giorni dal ricevimento della comunicazione".

c) il comma 1, dell'articolo 7, è sostituito dal seguente:

"1. Le amministrazioni pubbliche possono svolgere le attività di L.S.U. mediante l'utilizzo dei lavoratori di cui all'articolo 3-*bis* residenti nel comune o nell'area della sezione circoscrizionale per l'impiego o per il collocamento in agricoltura, ove si svolge la prestazione. In ogni caso le attività offerte per i LSU devono svolgersi in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque che è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici".

d) i commi 1 e 2, dell'articolo 8, sono sostituiti dai seguenti:

"1. L'utilizzazione dei lavoratori beneficiari di trattamenti previdenziali/assistenziali di cui all'articolo 3-*bis* non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.

2. I lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti previdenziali di cui all'articolo 3-*bis*, sono impegnati per l'orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso e- il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore dell'intervento e comunque per non meno di 20 ore settimanali e per non più di 8 ore giornaliere. Nel caso di impegno per un orario superiore, entro il limite del normale orario contrattuale, ai lavoratori compete un importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste. per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore".

1-*ter.* Alla legge 28 giugno 2012, n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 40, 41,42 e 43 sono sostituiti dai seguenti:

"40. Il lavoratore destinatario di integrazione salariale, al quale non si applica la normativa sulla cassa integrazione guadagni, decade dai trattamenti medesimi, qualora senza giustificato motivo:

a) rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione, o non lo frequenti regolarmente;

b) rifiuti di partecipare ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi

competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *g)*, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, o non vi partecipi regolarmente;

c) non accetti di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 468/1997, come modificato dal presente emendamento;

d) non accetti una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennità cui ha diritto;

e) non riprenda il lavoro in caso di richiamo in attività durante un periodo di sospensione dal lavoro con ammissione al trattamento di integrazione salariale.

41. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, i responsabili della attività formativa o dei L.S.U., i datori di lavoro ovvero le agenzie per il lavoro comunicano direttamente all'Inps e, in caso di mobilità, al servizio per l'impiego territorialmente competente ai fini della cancellazione dalle liste, i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito di detta comunicazione l'Inps dichiara la decadenza dai medesimi, dandone comunicazione agli interessati.

42. Le disposizioni di cui ai commi 40 e 41 si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione o le attività offerte per i LSU si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque che è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

43. Nei casi di cui ai commi 40 e 41, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto alla prestazione, fatti salvi i diritti già maturati".

b) dopo il comma 43, sono aggiunti i seguenti:

"43-*bis*. Avverso gli atti di cui al comma 41 è ammesso ricorso entro quaranta giorni alle direzioni territoriali del lavoro competenti che decidono, in via definitiva, nei trenta giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso é comunicata all'Inps e, nel caso di mobilità, al competente servizio per l'impiego.

43-*ter*. La mancata comunicazione di cui al comma 41 è valutata ai fini della verifica del corretto andamento dell'attività svolta da parte delle agenzie del lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 5 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276"».

4.17

COMAROLI, BISINELLA, BELLOT, BITONCI

Sopprimere il comma 2.

4.18

DAVICO, COMAROLI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Per la realizzazione dell'asse autostradale «Pedemontana Piemontese» è assegnato alla regione Piemonte un contributo di 81 milioni di euro per l'anno 2014, di 247 milioni di euro per l'anno 2015 e di 222 milioni di euro per l'anno 2016».

Conseguentemente, alla Tabella B, alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

? 2014: ? 31.000
2015: ? 32.000
2016: - 32.000

e alla voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: ? 45.000
2016: ? 70.000.

4.19

DAVICO, COMAROLI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Per la realizzazione della «Tangenziale Est di Torino» è autorizzata la spesa di 81 milioni di

euro per l'anno 2014, di 227 milioni di euro per l'anno 2015 e di 182 milioni di euro per l'anno 2016».

Conseguentemente, alla Tabella B, alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

? 2014: ? 31.000
2015: ? 32.000
2016: ? 32.000

e alla voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: ? 25.000
2016: ? 40.000.

4.20

DAVICO, COMAROLI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Per il completamento verso Rivoli della prima linea della metropolitana di Torino e l'avvio dei lavori della seconda linea è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2014, di 200 milioni di euro per l'anno 2015 e di 120 milioni di euro per l'anno 2016».

Conseguentemente, alla Tabella B, alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

? 2014: ? 30.000
2015: ? 30.000.

4.21

CROSIO, COMAROLI

Al comma 2, sostituire le parole: «del secondo stralcio del Macrolotto 4 dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria ? tratto fra il viadotto Stupino escluso e lo svincolo di Altilia incluso ? »*, con le seguenti:* «della Variante della Tremezzina sulla Strada Statale n. 340 ? Regina».

4.22

CROSIO, ARRIGONI, COMAROLI

Al comma 2, sostituire le parole: «50 milioni»*, con le seguenti:* «40 milioni»*, e le parole:* «170 milioni»*, con le seguenti:* «143,170 milioni».

Conseguentemente, dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Ai fini del completamento della realizzazione della "Variante alla SS 639 nel territorio della Provincia di Lecco ricompresa nei Comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte" ? lotto "Lavello", da Via dei Sassi in Calolziocorte alla località Sala di Calolziocorte, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2014 e di 26,830 milioni di euro per l'anno 2015».

4.23

COMPAGNONE, MARINELLO, MARIO FERRARA, GIOVANNI MAURO, SCAVONE, BILARDI, COMPAGNA, NACCARATO, BIANCONI

Dopo il comma 2, inserire seguenti:

«2-*bis*. Il comma 8 dell'articolo 34-*decies* del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, è abrogato e tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione nonché le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria proseguono. È conseguentemente abrogato il riferimento al comma 8 contenuto al successivo comma 9.

2-*ter*. Dopo il comma 7 dell'articolo 34-*decies* del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, sono aggiunti i seguenti commi:

"7-*bis*. L'atto aggiuntivo di cui al comma 1 è stipulato entro il 30 novembre 2014 anche disciplinando, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, le reciproche posizioni di pretesa e di contestazione della concessionaria del contraente generale dedotte in giudizio ovvero ancora da dedurre nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Sono altresì adeguati conseguentemente, nei successivi 30 giorni, gli ulteriori rapporti contrattuali con gli altri

soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'Opera.

7-*ter*. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emettere entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, è revocato lo stato di liquidazione della società Stretto di Messina S.p.A. e contestualmente nominato un amministratore unico, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. La revoca dello stato di liquidazione avrà effetto dalla data dell'iscrizione del predetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri presso il registro delle imprese, in deroga, al disposto del secondo comma dell'articolo 2487-*ter* c.c. Salvo diversa determinazione dell'Amministratore Unico, restano salvi ed impregiudicati gli effetti dell'atto d'indirizzo emesso in attuazione del comma 7.

7-*quater*. Ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'Opera, le previsioni di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 166 del d. lgs. n. 163/2006 e s.m.i. devono intendersi applicabili anche all'Opera.

7-*quinquies*. Nel caso in cui l t atto aggiuntivo di cui al comma 1 non venga stipulato entro il termine del 30 novembre 2014 sono caducati, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 2 novembre 2012 n. 187, tutte le convenzioni ed ogni altro apporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria secondo le modalità e per gli effetti di cui al comma 3"».

4.24

COMPAGNONE, BILARDI, MARIO FERRARA, GIOVANNI MAURO, SCAVONE, GIBIINO, ALICATA, GUALDANI, MANCUSO, PAGANO, CARIDI, AIELLO, TORRISI, GENTILE, FAZZONE, BARANI, RAZZI, BRUNI, BIANCONI, COMPAGNA, NACCARATO

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. Il comma 8 dell'articolo 34-*decies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, è abrogato e tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione nonché le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria proseguono. È conseguentemente abrogato il riferimento al comma 8 contenuto al successivo comma 9.

2-*ter*. Dopo il comma 7 dell'articolo 34-*decies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, sono aggiunti i commi seguenti:

"7-*bis*. L'atto aggiuntivo di cui al comma 1 è stipulato entro il 30 novembre 2014 anche disciplinando, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, le reciproche posizioni di pretesa e di contestazione della concessionaria del contraente generale dedotte in giudizio ovvero ancora da dedurre nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Sono altresì adeguati conseguentemente, nei successivi 30 giorni, gli ulteriori rapporti contrattuali con gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'Opera.

7-*ter*. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emettere entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, è revocato lo stato di liquidazione della società Stretto di Messina S.p.A. e contestualmente nominato un amministratore unico, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. La revoca dello stato di liquidazione avrà effetto dalla data dell'iscrizione del predetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri presso il registro delle imprese, in deroga al disposto del secondo comma dell'articolo 2487-*ter* del codice civile. Salvo diversa determinazione dell'Amministratore Unico, restano salvi ed impregiudicati gli effetti dell'atto d'indirizzo emesso in attuazione del comma 7.

7-*quater*. Ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'Opera, le previsioni di cui al comma 4-*bis* dell'articolo n. 166 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e succesive modifiche ed integrazioni devono intendersi applicabili anche all'Opera.

7-*quinquies*. Nel caso in cui l'atto aggiuntivo di cui al comma 1 non venga stipulato entro i l termine del 30 novembre 2014 sono caducati, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 2 novembre 2012 n. 187, tutte le convenzioni ed ogni al tra apporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria secondo le modalità e per gli effetti di cui al comma 3."»

4.25

D'ALÌ, MANDELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "il superamento di criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie" sono aggiunte le seguenti: "nonché l'attuazione di ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria";

b) al comma 10, dopo le parole: "programma degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie" sono aggiunte le seguenti: "nonché degli ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria."».

4.26

SANGALLI, BROGLIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, convertito in legge 9 agosto 2013, n.98 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "il superamento di criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie" sono aggiunte le seguenti: "nonché l'attuazione di ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria";

al comma 10, dopo le parole: "programma degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie" sono aggiunte le seguenti: "nonché degli ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria"».

4.27

D'ADDA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Per la trasformazione della Strada Provinciale SP 46 Rho-Monza in asse autostradale A52, in ragione del suo ruolo di accesso all'area Expo 2015, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014 per la realizzazione dell'interramento della tratta che insiste sul I lotto.»

Conseguentemente all'articolo 10, comma 32, dopo le parole: «della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a» *inserire le seguenti:* «50 milioni di euro nell'anno 2014».

4.28

CANTINI, DI GIORGI, MARGIOTTA, STEFANO ESPOSITO, BORIOLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Per la realizzazione del 4º lotto dell'asse autostradale Grosseto ? Siena, tratto da Civitella Marittima a Lanzo, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 35 per l'anno 2015, 18 per l'anno 2016».

Conseguentemente:

- *alla Tabella A, voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 25.000;
2015: ? 25.000;
2016: ? 18.000.

- *alla Tabella B, voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 10.000;
2015: ? 10.000;
2016: ? 0.

- *alla medesima Tabella B, voce* Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 15.000;
2015: ? 0;
2016: ? 0.

4.29

CANTINI, DI GIORGI, MARGIOTTA, STEFANO ESPOSITO, BORIOLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Per la realizzazione del 4º lotto dell'asse autostradale Grosseto ? Siena, tratto da Civitella Marittima a Lanzo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 35 per l'anno 2015, 18 per l'anno 2016».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 30.000;
2015: ? 25.000;
2016: ? 10.000.

- *alla Tabella B, voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 10.000;
2015: ? 10.000;
2016: ? 8.000.

- *alla medesima Tabella B, voce* Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 10.000;
2015: ? 0;
2016: ? 0.

4.30

CANTINI, DI GIORGI, MARGIOTTA, STEFANO ESPOSITO, BORIOLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Per la realizzazione del 9º lotto dell'asse autostradale Grosseto ? Siena, tratto da Ornate a Svincolo di Orgia, è autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2014, 45 per l'anno 2015, 34 per l'anno 2016».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 35.000;
2015: ? 25.000;
2016: ? 20.000.

- *alla Tabella B, voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 10.000;
2015: ? 10.000;
2016: ? 14.000.

- *alla medesima Tabella B, voce* Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 20.000;
2015: ? 10.000;
2016: ? 0.

4.31

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014, di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 100 milioni di euro per l'anno 2016 per lo sviluppo dei sistemi logistici-portuali e per il coordinamento delle attività di più porti e retroporti appartenenti ad un medesimo bacino geografico o al servizio di uno stesso corridoio transeuropeo. Le autorità portuali intervengono sugli aspetti di

carattere generale dei sistemi logistici-portuali, e in particolare:

a) d'intesa con i gestori delle infrastrutture ferroviarie, sull'utilizzo delle reti ferroviarie di alimentazione ed integrazione del sistema logistico-portuale;

b) sulla promozione del traffico ferroviario "navetta" di collegamento tra porti e retroporti, che si può estendere anche alla manovra interna ai porti del sistema e che è regolata mediante bandi europei;

c) sul coordinamento dei nuovi piani regolatori portuali e comunali;

d) sulla promozione delle infrastrutture di collegamento, avendo riguardo sia ai grandi corridoi individuati in sede europea sia alle connessioni con i terminali portuali e retroportuali.

Nei terminali retroportuali cui fa riferimento il sistema logistico-portuale, il servizio doganale è svolto dalla medesima articolazione territoriale dell'amministrazione competente che esercita il servizio nei porti di riferimento».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 20.000;
2015: ? 20.000;
2016: ? 20.000.

- *alla Tabella B, voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 10.000;
2015: ? 30.000;
2016: ? 80.000.

4.32

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo per il finanziamento degli interventi inerenti le connessioni ferroviarie e stradali con i porti ricompresi nella circoscrizione delle autorità portuali. Il Fondo è alimentato da un accantonamento nella misura del 5 per cento delle risorse statali che, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinate a investimenti di ANAS S.p.A. e di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. da finalizzare nell'ambito dei rispettivi contratti di programma. Le modalità per l'utilizzo del Fondo sono determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.».

4.33

URAS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE PETRIS

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Al fine di garantire la sicurezza stradale e di realizzare interventi di messa in sicurezza idraulica e idrogeologica della strada statale n. 1 Aurelia, gravemente danneggiata dagli eventi alluvionali del 12 novembre 2012, è autorizzata la spesa di 53 milioni di euro per l'anno 2014. Tali risorse sono ripartite tra i seguenti interventi:

a) ampliamento della carreggiata nel comune di Capalbio da 2 corsie a 4 corsie per circa 15 Km per complessivi 43 milioni di euro;

b) realizzazione di 3 cavalcavia in sostituzione degli accessi a raso in località: Capalbio Scalo (Comune di Capalbio), Quattro Strade (Comune di Orbetello), Località Uccellina Incrocio con Strada Provinciale n. 1 e n. 56 di San Donato (comune di Orbetello) per un totale di 6 milioni di euro;

c) interventi per rendere trasparente il rilevato stradale ai fini del corretto smaltimento ovvero defluizione delle acque di monte verso valle nel tratto di S.S. Aurelia da Località Patanella, comune di Orbetello, ad Albinia per un totale di 4 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «200 milioni» *con le seguenti:* «147

milioni».

4.34

CROSIO, COMAROLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Per il finanziamento della progettazione per il prolungamento della Metropolitana Milanese verso Paullo e verso Vimercate è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2014.».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare la seguente variazioni in diminuzione:*

2014: ? 20.000.

4.35

CROSIO, COMAROLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Ai fini della realizzazione da parte dell'ANAS dell'infrastruttura strategica SS n. 38: Variante di Tirano ? tratto Stazzona-Lovero ? 4º Lotto è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro per l'anno 2015».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 20.000;

e alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 10.000;

2015: ? 50.000.

4.36

MUNERATO, CROSIO, COMAROLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Per la realizzazione da parte dell'ANAS del collegamento tra la strada statale n. 434 Transpolesana e l'Autostrada Mestre-Orte (Nuova Romea) E45-E55 è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro, in ragione di 10 milioni di euro per l'anno 2014, 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per l'anno 2016.».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 5.000;

e alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 5.000;

2015: ? 10.000;

2016: ? 20.000.

4.37

MUNERATO, CROSIO, COMAROLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. A valere sulle risorse previste dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per la realizzazione del prolungamento della strada statale n. 434 Transpolesana, oltre l'autostrada A4 fino alla città di Verona, è destinato all'ANAS l'importo complessivo di 46,150 milioni di euro, in ragione di 12 milioni di euro per l'anno 2014, 14 milioni di euro per l'anno 2015 e 20,150 milioni di euro per l'anno 2016».

4.38

BISINELLA, MUNERATO, COMAROLI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Per il completamento della terza corsia della A4, tratto Venezia-Trieste è autorizzata la spesa di 160 milioni di euro, in ragione di 20 milioni di euro per l'anno 2014, 60 milioni di euro per

l'armo 2015 e 80 milioni di euro per l'anno 2016.».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 31.596;
2015: ? 32.753;
2016: ? 32.753;

e voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2016: ? 62.898.

4.39

CROSIO, COMAROLI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Per la prosecuzione da parte dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (A.I.Po) della progettazione degli interventi relativi all'*Hub* Interportuale Sistema idroviario ? Padano-Veneto è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro per l'anno 2015.».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 10.000;

e voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 10.000;
2015: ? 30.000.

4.40

CROSIO, COMAROLI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Per la prosecuzione dei lavori relativi al Terzo Valico dei Giovi è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2014 e di 60 milioni di euro per l'anno 2015».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 20.000;

e voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 20.000;
2015: ? 60.000.

4.41

COMAROLI, CROSIO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Per la prosecuzione dei lavori di riqualificazione della viabilità sulla SS n. 415 ? Paullese, tratti Spino d'Adda-Dovera e Ponte sull'Adda, è autorizzata la spesa di 75 milioni di euro in favore dell'ANAS, in ragione di 15 milioni di euro per l'anno 2014, 20 milioni di euro per l'anno 2015 e 40 milioni di euro per l'anno 2016.».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 10.000;

e voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 5.000;
2015: ? 20.000;
2016: ? 40.000.

4.42

BITONCI, COMAROLI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al fine di accelerare la realizzazione di progetti strategici, di carattere infrastruttura le, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti sono escluse dal patto di stabilità interno le spese per la realizzazione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell'autostrada Pedemontana Veneta, finanziate con l'articolo 50, comma 1, lettera *g)* della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e con l'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.».

4.43

BITONCI, COMAROLI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Le risorse finanziarie relative agli interventi finalizzati alla realizzazione dell'autostrada Pedemontana Veneta, finanziate con l'articolo 50, comma 1, lettera *g)* della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e con l'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, sono erogate direttamente al Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza, quale soggetto beneficiario.».

4.44

BERNINI

Al comma 4, dopo le parole: «Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, » *aggiungere le seguenti:* «e di ampliamento della rete sala blu nella misura di numero 6 postazioni supplementari per fornire adeguata assistenza ai passeggeri diversamente abili.».

4.45

ARACRI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, SIBILIA, FASANO, GIRO

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una quota pari al 10 per cento delle suddette risorse per l'anno 2014 è destinata alla manutenzione delle linee ferroviarie locali e regionali di collegamento tra due o più regioni elencate nell'allegato tecnico 2 "Linee ferroviarie della Rete secondaria" del decreto 21 marzo 2000 del Ministro dei trasporti e della navigazione.».

4.46

CANTINI, DI GIORGI, MARGIOTTA, STEFANO ESPOSITO, BORIOLI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Al fine di completare il raddoppio sull'asse ferroviario Firenze-Empoli-Siena della tratta ferroviaria Granaiolo-Empoli prevista dall'Intesa generale quadro tra Governo e Regione Toscana per il congiunto coordinamento e la realizzazione delle infrastrutture strategiche, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2014, 10 milioni di euro per l'anno 2015, 10 milioni di euro per l'anno 2016».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *approvate le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 10.000;
2015: ? 10.000;
2016: ? 10.000.

Alla medesima tabella B, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione.*

2014: ? 10.000;
2015: ? 0;
2016: ? 0.

4.47

CANTINI, DI GIORGI, MARGIOTTA, STEFANO ESPOSITO, BORIOLI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Al fine di completare il raddoppio sull'asse ferroviario Firenze-Empoli-Siena della tratta ferroviaria Granaiolo-Empoli, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2014, 10 milioni di

euro per l'anno 2015, 10 milioni di euro per l'anno 2016».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *approvate-le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 10.000;
2015: ? 10.000;
2016: ? 10.000.

Alla medesima tabella B, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 10.000;
2015: ? 0;
2016: ? 0.

4.48

OLIVERO, MANASSERO

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. Per la manutenzione e messa in sicurezza della linea ferroviaria Torino-Cuneo-Ventimiglia-Nizza è autorizzata la spesa di 27 milioni di euro per l'anno 2014».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 11, sostituire le parole: «56.000.000 per l'anno 2014» *con le seguenti:* «29.000.000 per l'anno 2014».

4.49

D'ALÌ, MANDELLI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Per il funzionamento dell'Autostrada Ferroviaria Alpina (AFA) attraverso il tunnel del Frejus è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, 11,5 per l'anno 2015, 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e 6 milioni di euro per l'anno 2018. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizza delle risorse previste dall'articolo 38, comma 6, della legge 8 agosto 2002, n. 166, resesi disponibili per pagamenti non più dovuti che, allo scopo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in misura pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, 11,5 milioni di euro per l'anno 2015, 13,00 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e 6,00 milioni di euro per l'anno 2018».

4.50

CROSIO, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Al fine di consentire la realizzazione delle infrastrutture di collegamento della rete ferroviaria. italiana con il Traforo del Gottardo, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2014 e di 60 milioni di euro per l'anno 2015».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 20.000.

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 20.000;
2015: ? 60.000.

4.51

BLUNDO

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. Al fine di salvaguardare e restituire all'uso ferroviario i tracciati per i quali è stata disposta la sospensione o la cessazione del servizio in qualsiasi forma di proprietà o di gestione è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo destinato ad interventi di adeguamento e ristrutturazione di infrastrutture dismesse su cui è ancora possibile il ripristino dell'esercizio

ferroviario in un'ottica turistica, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016.

4-*ter*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province-autonome di Trento e di Bolzano, sentite l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, la società Rete ferroviaria italiana Spa e la società Trenitalia Spa, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato l'elenco delle linee ferroviarie in disuso da ripristinare a fini turistici, comprensivo dello stato di fatto e di proprietà dei singoli tratti ferroviari. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di gestione ed esercizio dei tracciati e delle relative stazioni.

4-*quater*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta-giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al predetto Fondo».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 5.000;
2015: ? 5.000;
2016: ? 5.000.

4.52

BITONCI, COMAROLI, BELLOT, BISINELLA

Sopprimere il comma 5.

4.53

MANCUSO

Al comma 6, dopo le parole: «Apice ? Orsara»*, aggiungere le seguenti:* «della direttrice ferroviaria Messina, Catania, Palermo AV/AC».

4.54

DE PIN, ANITORI, GAMBARO, DE PETRIS, PETRAGLIA, URAS, BITONCI, MUNERATO, STEFANO, PUPPATO, COTTI, MASTRANGELI

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Ordinamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, finalizzato prioritariamente al settore dei mobile, con una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014.

6-*ter*. Il n. 41 dell'allegato 1 ? disposizioni abrogate, di cui al Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è abrogato».

Conseguentemente al comma 9, dell'articolo 4, sostituire la parola «330» *con la seguente* «230».

4.55

FILIPPIN, CASSON, PUPPATO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Al fine di consentire l'avvio dei lavori di costruzione della Tangenziale di Vicenza ? primo lotto funzionale, Variante SP46, secondo lotto funzionale, collegamento SP46 Costabissara ? base americana Del Din, e progettazione definitiva della Tangenziale ? come da Protocollo d'Intesa tra Ministero Infrastrutture e Trasporti e Anas del 28 agosto 2013 ? è autorizzata la spesa di 57 milioni di euro per il 2014».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, alle parole: «600 milioni nell'anno 2015» *premettere le seguenti:* «57 milioni di euro per l'anno 2014».

4.56

ZANETTIN, DALLA TOR, BONFRISCO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Al fine di consentire l'avvio dei lavori di costruzione della Tangenziale di Vicenza ? primo lotto funzionale, Variante SP46, secondo lotto funzionale, collegamento SP46 Costabissara ? base

americana Del Din, e progettazione definitiva della Tangenziale ? come da Protocollo d'Intesa tra Ministero Infrastrutture e Trasporti e Anas del 28 agosto 2013 ? è autorizzata la spesa di 57 milioni di euro per il 2014».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni» *con le seguenti:* «43 milioni».

4.57

DALLA TOR, ZANETTIN, BONFRISCO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Al fine di consentire la prosecuzione dei lavori di costruzione della 3 corsia autostradale A4 Venezia-Trieste, nel tratto San Donà di Piave ? Portogruaro, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro in ragione di 50 milioni per il 2014, 25 milioni per il 2015 e 25 milioni per il 2016.»

Conseguentemente all'articolo 9, sopprimere il comma 14.

4.58

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-*bis*. Per le finalità di rilancio della competitività dei porti interessati da traffici internazionali, è attribuita alle autorità portuali, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, la facoltà di fissare variazioni in aumento, fino a un tetto massimo pari al doppio nonché, in diminuzione, fino al loro azzera mento, della misura delle tasse di ancoraggio e portuale, come adeguate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107.

7-*ter*. Le autorità portuali che si avvalgono della facoltà di cui al comma 7, utilizzano, a copertura dei minori introiti derivanti dalla riduzione, le entrate rivenienti dalla loro autonomia impositiva e tariffaria nonché compensazioni derivanti da riduzioni di spese correnti, dandone illustrazione nelle relazioni al bilancio di previsione ed al conto consuntivo. Il collegio, dei revisori dei conti, nell'ambito della relazione di cui all'articolo 20, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, attesta la compatibilità finanziaria delle misure in aumento o riduzione delle tasse di ancoraggio e portuale adottate dall'autorità portuale.

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

? All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014; 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

? All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

? All'articolo 12, comma 4, sostituire le parole: «150.000 euro» con le seguenti «90.000 euro», le parole «fino a 200.000 euro » con le seguenti «fino a 150.000 euro», le parole «per la parte eccedente 200.000 euro» con le seguenti «per la parte eccedente 150.000 euro», e le parole «per la parte eccedente 250.000 euro» con le seguenti «per la parte eccedente 200.000 euro» e aggiungere in fine le seguenti parole: «le predette aliquote sono incrementate del 50 per cento qualora il soggetto titolare del trattamento pensionistico percepisca, nel medesimo periodo, anche un reddito da lavoro di importo superiore a 28.000 euro».

? All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-*bis*». All'articolo 2,comma 2, del decreto-legge 13 agosto 1011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;

? All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:« 20 per cento» sono sostituite dal seguente:« 21 per cento»;

? Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: ? 30.000;
2015: ? 30.000;
2016: ? 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

4.59

MANCUSO

Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-*bis)*. Per fare fronte all'esigenza di assicurare la continuazione del servizio pubblico di trasporto marittimo, legata all'aumento del traffico passeggeri ed al fine di, garantire la continuità territoriale nell'area dello stretto di Messina per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 grugno 2013, n. 71, relativi al trasporto marittimo veloce di passeggeri tra le città: di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

Conseguentemente all'articolo 3 comma 9 dopo le parole: «per essere riassegnate»*, sono inserite le seguenti:* «nel limite di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

4.60

STEFANO ESPOSITO, BORIOLI, ZANONI

«Dopo il comma 7, aggiungere ,il seguente: "7-*bis*. Le risorse di cui all'articolo 18, comma 2, punto 5), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, stanziate per il collegamento ferroviario funzionale tra la Regione Piemonte e la Valle d'Aosta, sono assegnate nella misura del 50 per cento alla regione Piemonte"*».*

4.61

DE PETRIS, URAS, CERVELLINI

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Al fine di finanziare gli interventi tecnici necessari per il raddoppio della linea ferroviaria Roma-Avezzano, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro».

Conseguentemente al medesimo articolo, sostituire le parole «200 milioni» *con le seguenti* «50 milioni».

4.62

URAS, CERVELLINI, DE PETRIS

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Al fine di finanziare gli interventi tecnici necessari per l'adeguamento dei binari ai nuovi standard tecnici e l'elettrificazione della linea ferroviaria Avezzano/Roccasecca, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro».

Conseguentemente al medesimo articolo, sostituire le parole «200 milioni» *con le seguenti* «190 milioni».

4.63

URAS, CERVELLINI, DE PETRIS

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Al fine di assicurare il completamento e il raddoppio della linea ferroviaria Spezia Parma la cosiddetta Pontremolese è autorizzata la spesa di 75 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

Conseguentemente al comma 3 sostituire le parole «200 milioni» *con le seguenti* «125 milioni» *e le parole* «100 milioni» *con le seguenti* «50 milioni» e le parole «71 milioni» *con le seguenti* «21 milioni».

4.64

PAGLIARI, CALEO

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-*bis*. Ai fini del completamento del raddoppio della linea ferroviaria La Spezia-Parma la cosiddetta "Pontremelese" è utilizzato il Fondo Revoche di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

4.65

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, MANGILI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Al fine di promuovere la progettazione e la realizzazione di opere igieniche nel settore collettori, reti fognarie, impianti di depurazione e reti idrico-potabile, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2014 e di 70 milioni euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, infine, le parole:

«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 ad esclusione di quelle riferite all'istruzione, all'Università, alla ricerca e all'ambiente».

4.66

CERONI

Al comma 8 sostituire le parole: «locale e regionale» *con le seguenti:* «locale, regionale e interregionale».

4.67

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, BERTOROTTA

Al comma 8, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «e regionale», inserire le seguenti: «, nonché di promuovere e stimolare il mercato dei veicoli puliti e a basso consumo energetico e di potenziare il contributo del settore dei trasporti alle politiche della Comunità in materia di ambiente, clima ed energia,»;

b) sostituire le parole da: «100 milioni» fino a: «2014-2016» con le seguenti: «110 milioni di euro per l'anno 2014 e 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2015»;

c) dopo le parole: «su gomma», inserire le seguenti: «a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

? 2014: ? 10.000;
2015: ? 20.000;
2016: ? 20.000.

4.68

MANCUSO

Al comma 8 dopo le parole: «e regionale» *aggiungere il seguente periodo:* «in particolare nei confronti delle regioni del Mezzogiorno ad elevato traffico pendolare».

4.69

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Al comma 8, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro» *con le seguenti:* «di 150 milioni di euro».

Conseguentemente:

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «30 milioni di euro per l'anno 2014, 630 milioni nell'anno 2015 e 1.340 milioni»;

alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 10.000;
2015: ? 10.000;

2016: ? 10.000;

alla tabella B, voce Ministero dell'economia, e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 10.000;

2015: ? 10.000;

2016: ? 10.000.

4.70

CROSIO, COMAROLI, BITONCI

Al coma 8, sostituire le parole: «200 milioni» *con le seguenti:* «300 milioni».

Conseguentemente, sopprimere il comma 6 dell'articolo 7.

4.71

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Al comma 8, dopo le parole: «di 200 milioni di euro per l'anno 2014» *aggiungere le seguenti:* «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

Conseguentemente:

alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

? 2014: ? 0;

2015: ? 30.000;

2016: ? 20.000;

alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

? 2014: ? 0;

2015: ? 70.000;

2016: ? 80.000.

4.72

CROSIO, COMAROLI, BITONCI

Al coma 8, dopo le parole: «per l'anno 2014» *inserire le seguenti:* «e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

Conseguentemente, modificare la tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, come segue:*

? 2015: ? 50.000;

2016: ? 50.000.

4.73

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, LEZZI

Al comma 8, al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché della vetustà del parco mezzi e della relativa classe di inquinamento».

4.74

STEFANO, URAS, DE PETRIS

Al comma 8, ultimo periodo, dopo le parole: «i relativi» *sono aggiunte le seguenti:* «impegni e».

4.75

TOMASELLI

Al comma 8, ultimo periodo, dopo le parole: «i relativi» *sono aggiunte le seguenti:* «impegni e».

4.76

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «È, altresì, autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per l'acquisto di veicoli destinati a servizi su linee metropolitane e per l'acquisto di unità navali destinate al trasporto

pubblico locale effettuato per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale».

Conseguentemente:

All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «30 milioni di euro per l'anno 2014, 630 milioni nell'anno 2015 e 1.340 milioni»;

alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

? 2014: ? 10.000;
2015: ? 10.000;
2016: ? 10.000;

alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

? 2014: ? 10.000;
2015: ? 60.000;
2016: ? 60.000.

4.77

CROSIO, COMAROLI, BITONCI

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Al fine di garantire una integrazione straordinaria delle risorse finanziarie da destinare al trasporto pubblico locale nei bacini territoriali caratterizzati da importanti insediamenti demografici ed industriali, per il ruolo trainante che rivestono nell'economia nazionale, il Governo assicura il reintegro per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, dei trasferimenti alle regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia per assicurare maggiore efficienza nei servizi di trasporto pubblico locale ferroviario».

Conseguentemente, modificare la tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali*, come segue:*

? 2014: ? 11.596;
2015: ? 12.753;
2016: ? 12.753.

4.78

MARTINI

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 11-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012 n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "proroga di quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "proroga di cinque anni";

b) al comma 3 le parole "limite massimo di quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "limite massimo di cinque anni"».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni» *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

All'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere, il seguente: «7-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopo di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compensa per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

All'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere, il seguente: «22-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere, il seguente: «24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento"»;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

4.79

FEDELI, FILIPPI, MATTESINI, CANTINI, MARTINI, GATTI, DI GIORGI, BORIOLI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 11-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "proroga di quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "proroga di cinque anni";

b) al comma 3 le parole: "limite massimo di quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "limite massimo di cinque anni"».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

24-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 40.000;
2015: ? 40.000;
2016: ? 40.000.

4.80

CANTINI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 alla lettera *l)* sostituire le parole: "di 1600 milioni" con le seguenti: "2000 milioni"».

Conseguentemente,

- *all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:* «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni».

- *all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle

seguenti: «22 per cento"».

- *alla Tabella A, voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 40.000;
2015: ? 40.000;
2016: ? 40.000.

4.81

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Al comma 301 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, aggiungere il comma 1-*bis* all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: "1-*bis*. Le Regioni concorrono al finanziamento degli oneri del trasporto pubblico locale destinando una quota delle risorse di propria spettanza individuate nell'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo n. 56 del 2000. La quota di compartecipazione regionale di cui al precedente periodo non può essere inferiore al fabbisogno finanziario per il TPL regionale al netto della quota di compartecipazione dello Stato derivante dalla ripartizione del fondo di cui al comma 1."»

4.82

BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Al comma 301 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, aggiungere il comma 1-*bis* all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 ,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: "1-*bis*. Le Regioni concorrono al finanziamento degli oneri del trasporto pubblico locale destinando una quota delle risorse di propria spettanza individuate nell'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo n. 56 del 2000. La quota di compartecipazione regionale di cui al precedente periodo non può essere inferiore al fabbisogno finanziario per il TPL regionale al netto della quota di compartecipazione dello Stato derivante dalla ripartizione del fondo di cui al comma 1."»

4.83

BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Al punto 3 del comma 301 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, dopo: "entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1.", aggiungere: "A partire dal 1º gennaio 2014, in fase di riparto e trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle risorse del Fondo di cui al comma 1, sono contestualmente definiti i criteri secondo i quali stabilire la quota del fondo di cui al comma 1 che la Regione attribuisce direttamente agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 138 del 2011 che comprendono le città metropolitane secondo modalità di calcolo da concordare con la Regione di appartenenza sulla base di appositi Accordi di Programma."»

4.84

CANTINI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 1, comma 452, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sopprimere la lettera *b)*».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

- *all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"»;

- *alla Tabella A, voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in*

diminuzione:

2014: ? 40.000;
2015: ? 40.000;
2016: ? 40.000.

4.85

BORIOLI, SONEGO, FILIPPI, STEFANO ESPOSITO, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, RANUCCI

Dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«8-*bis*. Le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento, al fine di contribuire al rinnovo del materiale rotabile, automobilistico e ferroviario, nel settore del trasporto pubblico regionale e locale, sono autorizzate, a utilizzare le risorse ad esse rispettivamente assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione. Conseguentemente, all'esercizio di tale facoltà, le Regioni e le Province autonome che vi accederanno sottoporranno al CIPE, per la presa d'atto, la nuova programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Per queste risorse, in analogia con quanto previsto al comma 8 per le risorse statali, è stabilità l'esclusione dal patto di stabilità nella misura del 50 per cento per il 2014 e del 100 per cento per gli anni 2015 e 2016.

8-*ter*. Per l'acquisto del materiale rotabile, le Regioni e le Province autonome di Bolzano e Trento possono procedere all'indizione di gare ad evidenza pubblica in forma associata tra due o più di esse, includendo nelle poste messe a bando, oltre alle quote derivanti dal riparto delle risorse statali assegnate, quelle da ciascuna Regione Provincia autonoma stanziate».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

- *all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "21 per cento";

- *alla Tabella A, voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 40.000;
2015: ? 40.000;
2016: ? 40.000.

4.86

BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Sono rese disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare risorse per 90 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2014, 2015 e 2016 per la ricostituzione del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 1121 della legge n. 296 del 2006.»

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- *all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:* «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «30 milioni di euro per l'anno 2014, 630 milioni nell'anno 2015 e 1340 milioni»;

- *all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole:* «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni» *e all'elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

- *alla Tabella A, voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 10.000;
2015: ? 10.000;

2016: ? 10.000.

4.87

DE PETRIS, URAS

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Sono rese disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare risorse per 90 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2014, 2015 e 2016 per la ricostituzione del Fondo istituito dall'articolo 1 comma 1121 della legge n. 296 del 2006.»

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

«37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 90 milioni di euro a decorrere dal 2014».

4.88

ZANONI, BROGLIA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni, è incrementata di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «220 milioni» *e all'elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 20.000;
2015: ? 20.000;
2016: ? 20.000.

4.89

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, BULGARELLI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Al fine di garantire la messa in sicurezza dei tratti di strada e la riduzione di gravi incidenti, è istituito, per l'anno 2014, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo straordinario, con stanziamento pari a 5 milione di euro, per la realizzazione di un programma di interventi finalizzato a provvedere all'adeguamento dei sistemi di sicurezza o all'installazione di nuovi sistemi idonei a garantire, in particolare, l'incolumità dei conducenti di motoveicoli.»

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 5.000.

4.90

FLORIS

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 18, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: "Sono, inoltre, escluse dalla partecipazione alle gare le società, nonché loro controllanti, collegate o controllate, che in Italia o all'estero sono destinatarie di affidamenti non conformi all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1370 del 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, adottati o pubblicati anteriormente al 3 dicembre 2009, che non siano adeguati a quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 3, del medesimo regolamento (CE) n. 1370 del 2007 e le società, nonché loro controllanti, collegate o controllate, che in Italia o all'estero sono destinatarie di affidamenti non conformi all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1370 del 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, adottati o pubblicati dopo il 3 dicembre 2009, la cui durata ecceda il 3 dicembre 2019. Le esclusioni precedenti non si applicano nei confronti delle imprese affidatarie del servizio oggetto di procedura concorsuale."».

4.91

FLORIS

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2019, su tutto il territorio nazionale è vietata la circolazione di veicoli a motore categorie M2 ed M3 alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento euro 0, 1, 2.

8-*ter*. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati i casi di esclusione dal divieto di cui al comma 8-*bis* per particolari caratteristiche di veicoli di carattere storico o destinati ad usi particolari».

4.92

RAZZI

Dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-*bis*. Al decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito dalla legge del 24 giugno 2013, n. 71, dopo l'articolo 8-*bis* è inserito il seguente:

"8-*ter.*

1. Al fine di garantire la piena fruibilità del porto di Pescara da parte della locale marineria i lavori di drenaggio sono estesi al cosiddetto 'rettangolo rosso' posto all'estremità della banchina nord del Porto.

2. Il Ministero dell'ambiente provvede, nell'ambito delle risorse disponibili, ad attuare con la massima urgenza le disposizioni di cui al comma 1."».

Conseguentemente, all'articolo 9, sopprimere il comma 14.

4.93

SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. È abrogato l'articolo 21, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, così come convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111».

4.94

URAS, DE PETRIS

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Per l'anno 2014 la dotazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agIi oneri del trasporto pubblico locale nelle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 330 milioni di euro. Tali risorse sono finalizzate esclusivamente al miglioramento e all'incremento del trasporto ferroviario regionale di pendolari e per sostenere piani per la mobilità sostenibile».

4.95

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Al comma 9, sostituire le parole: «330 milioni» *con le seguenti:* «400 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le parole:* «220 milioni».

4.96

PAGANO

Al comma 9, sostituire le parole: «330 milioni» *con le seguenti:* «400 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le parole:* «220 milioni».

4.97

TOMASELLI, SANGALLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, DEL BARBA, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI

Al comma 9, sostituire le parole: «330 milioni» *con le seguenti:* «400 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le parole:*

«220 milioni».

4.98

PALERMO

Al comma 9, sostituire le parole: «330 milioni», *con le seguenti:* «400 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «220 milioni».

4.99

FABBRI

Al comma 9, le parole: «330 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «400 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le parole:* «220 milioni».

4.100

BISINELLA, ARRIGONI, COMAROLI, BITONCI

Al comma 9, sostituire le parole: «330 milioni» *con le seguenti:* «400 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le parole:* «220 milioni».

4.101

BONFRISCO, ALBERTI CASELLATI, CONTE, DALLA TOR, MARIN, PICCOLI, ZANETTIN

Al comma 9, sostituire le parole: «330 milioni» *con le seguenti:* «400 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le parole:* «220 milioni».

4.102

BIANCONI

Al comma 9, sostituire le parole: «330 milioni» *con le seguenti:* «400 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le parole:* «220 milioni».

4.103

CERONI

Al comma 9, sostituire le parole: «330 milioni» *con le seguenti:* «400 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le parole:* «220 milioni».

4.104

BIANCONI

Al comma 9, sostituire le parole: «330 milioni» *con le seguenti:* «400 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le parole:* «220 milioni».

4.105

COMAROLI, BITONCI

Al comma 9, sostituire le parole: «330 milioni» *con le seguenti:* «400 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le parole:* «220 milioni».

4.106

BRUNI

Al comma 9, sostituire le parole: «330 milioni» *con le seguenti:* «400 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le parole:* «220 milioni».

4.107

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, MANGILI

Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di cui 15 milioni di euro da destinare a progetti per l'aggregazione imprenditoriale e la formazione professionale e ulteriori 15

milioni di euro da destinarsi all'innovazione del sistema dell'autotrasporto merci e al potenziamento dell'intermodalità, con particolare riferimento all'utilizzazione della modalità marittima in luogo di quella stradale, nonché per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e per interventi di miglioramento ambientale».

4.108

MANCUSO

Al comma 9, dopo le parole: «si provvede»*, sono aggiunte le seguenti:* «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

4.109

COMAROLI, BITONCI

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La ripartizione dovrà comunque garantire gli importi stanziati per il 2013 per le seguenti voci di agevolazione: riduzione dei premi assicurativi INAIL; rimborso dei contributi al Sistema sanitario nazionale sui premi assicurativi per la responsabilità civile per i veicoli adibiti al trasporto merci; deduzione forfetaria per spese non documentate».

4.110

FABBRI

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La ripartizione dovrà comunque garantire gli importi stanziati per il 2013 per le seguenti voci di agevolazioni: deduzione forfetaria per spese non documentate; riduzione dei premi assicurativi INAIL; rimborso dei contributi al Sistema sanitario nazionale sui premi assicurativi per la responsabilità civile per i veicoli adibiti al trasporto merci».

4.111

FILIPPI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Il trasporto stradale di componenti industriali costituiti da pneumatici premontati su cerchioni, destinati all'allestimento di autovetture presso stabilimenti automobilistici che lavorino a ciclo continuo e con il criterio del *just-in-time* o *del just-in-sequence*, qualora avvenga in gabbie sovrapposte e solidamente collegate tra loro, è assimilato, ai fini della circolazione, alla fattispecie di cui all'articolo 10, comma 3, lettera *e)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. A tali trasporti si applicano le disposizioni dell'articolo 10, comma 6, lettera b-*bis)* del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

4.112

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. È autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, da destinare agli interventi per il miglioramento delle strutture di sicurezza delle strade di cui al comma 2 dell'articolo 2 del Codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, classificate nell'ambito delle categorie A), B), C), D) ed E). Con particolare riferimento alla sostituzione delle barriere di contenimento prive di adeguato livello di sicurezza».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

? 2014: ? 10.000;
2015: ? 10.000;
2016: ? 10.000;

alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

? 2014: ? 5.000;
2015: ? 15.000;

2016: ? 15.000.

4.113

SUSTA, LUIGI MARINO, FAVERO, BORIOLI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. Per la realizzazione dell'asse autostradale "Pedemontana piemontese" è assegnato alla Regione Piemonte, per l'anno 2016, un contributo di 50 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 6 sostituire le parole: «500 milioni di euro annui»*, con le seguenti:* «500 milioni di euro per gli anni 2014-2015, 550 milioni di euro per l'anno 2016».

4.114

SANGALLI, FILIPPI, FABBRI, BORIOLI, TOMASELLI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, CALEO

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-*bis*. L'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è così integrato: "Ai fini del perseguimento dell'interoperabilità della PLN digitale con altre piattaforme che. gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonché dell'estensione della PLN in termini di nuove aree servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, il fondo di cui all'articolo 2, comma 244, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementato, senza, obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-*bis* della legge 24 marzo 2012 n. 27, di 4 milioni di euro per il 2014 a valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente articolo e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 mediante l'utilizzo delle risorse provenienti dall'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 9, comma 4, della legge del 30 novembre 1998, n. 413, per pagamenti non più dovuti relativi agli esercizi finanziari 2012 e 2013. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi. Per il definitivo completamento della PlN digitale e la sua gestione il soggetto attuatore unico ha facoltà di avvalersi della concessione di servizi in finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 278 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

9-*ter*. L'interoperabilità degli apparati elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo2012, n. 27, è garantita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione, da costituirsi presso le strutture tecniche del centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Con provvedimento del Ministro delle Infrastrutture e del Trasporti, da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 2, sentito l'IVASS, sono disciplinate le caratteristiche tecniche, le modalità e i contenuti del trasferimento delle informazioni di cui al presente comma».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

? 2014: ? 4.000;
2015: ? 3.000;
2016: ? 3.000.

4.115

LANZILLOTTA, CHIAVAROLI

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-*bis*. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 211, aggiungere i seguenti:

"211-*bis*. Ai fini del perseguimento dell'interoperabilità della PLN digitale con altre piattaforme che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonché dell'estensione della PLN in termini di nuove aree servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione in

comodato d'uso di apparati di bordo, il fondo di cui all'articolo 2, comma 244, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementato, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-*bis* della legge 24 marzo 2012 n. 27, di 4 milioni di euro per il 2014 a valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente articolo e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 mediante l'utilizzo delle risorse provenienti dall'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 9, comma 4, della legge del 30novembre, 998, n. 413, per pagamenti non più dovuti relativi agli esercizi finanziari 2012 e 2013. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi. Per il definitivo completamento della PLN digitale e la sua gestione il soggetto attuatore unico ha facoltà di avvalersi della concessione-di servizi in finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 278 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207".

9-*ter*. L'interoperabilità degli apparati elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è garantita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione, da costituirsi presso le strutture tecniche del centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 2, sentito l'IVASS, sono disciplinate le caratteristiche tecniche, le modalità e i contenuti del trasferimento delle informazioni di cui al presente comma».

4.116

SCAVONE, BONFRISCO, SANGALLI, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. L'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è così integrato: "Ai fini del perseguimento dell'interoperabilità della PLN digitale con altre piattaforme che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonché dell'estensione della PLN in termini di nuove aree servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, il fondo di cui all'articolo 2, comma 244, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementato, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-*bis* della legge 24 marzo 2012 n. 7, di 4 milioni di euro per il 2014 a valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente articolo e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 mediante l'utilizzo delle risorse provenienti dall'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 9, comma 4, della legge del 30 novembre 1998, n. 413, per pagamenti non più dovuti relativi agli esercizi finanziari 2012 e 2013. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi. Per il definitivo completamento della PLN digitale e la sua gestione il soggetto attuatore unico ha facoltà di avvalersi della concessione di servizi in finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 278 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207"».

4.117

SCAVONE, SANGALLI, BONFRISCO, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. L'interoperabilità degli apparati elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è garantita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione, da costituirsi presso le strutture tecniche del centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Con

provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 2, sentito l'IVASS, sono disciplinate le caratteristiche tecniche, le modalità e i contenuti del trasferimento delle informazioni di cui al presente comma».

4.118

VOLPI, CROSIO, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Sono attribuite risorse pari a 1 milione di euro per potenziare e riqualificare il sistema di collettamento e depurazione delle acque del lago di Garda anche attraverso la realizzazione del nuovo depuratore per la sponda bresciana e, in caso di necessità, il rifacimento delle condotte sub lacuali esistenti con la loro conseguente dismissione».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni»*, con le seguenti:* «99 milioni».

4.119

DIVINA, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 115, comma 2, lettera *b)*, sostituire le parole: "sessantotto anni", con le seguenti: "settanta anni"».

4.120

D'ALÌ, MANDELLI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Le somme incassate dalla società di gestione dall'aeroporto di Trapani Birgi, quali diritti ai sensi dell'articolo 17, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nel periodo antecedente al rilascio della concessione per la gestione totale del predetto scalo, approvata con decreto 31 dicembre 2012, n. 507 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro della Difesa, sono destinate alla predetta società di gestione a titolo di compensazione parziale dei danni economici subiti per le limitazioni imposte alle attività aeroportuali civili dalle operazioni militari conseguenti all'applicazione della risoluzione n. 1973 dell'ONU».

Conseguentemente, è ridotto di pari importo l'impegno di spesa di cui all'articolo 4-bis*, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011 n. 107, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.*

4.121

ORRÙ, FILIPPI, BIANCO, MINEO, PADUA, LAI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2014 per il parziale ristoro dei danni subiti, a seguito delle operazioni militari conseguenti al conflitto libico del 2011, dal soggetto titolare della concessione per la gestione totale, ai sensi del decreto del ministero dei trasporti 12 novembre 1997, n. 521, dell'aeroporto civile di Trapani Birgi».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2012: ? 10.000;
2013: ? 0;
2014: ? 0.

4.122

LANZILLOTTA, LUIGI MARINO, D'ONGHIA, MERLONI

Al comma 10 sostituire le parole: «20,75 milioni» *con le seguenti* «120,75 milioni».

Conseguentemente:

? *all'articolo 7, comma 6, sostituire le parole:* «100 milioni» *con le seguenti:* «70 milioni»;

? *all'articolo 9, comma 11, primo periodo, sostituire le parole:* « 56.000.000» *con le seguenti:*

«26.000.000»;

? *all'articolo 9, comma 11, ultimo periodo, sostituire le parole:* «10 milioni» *con le seguenti:* «5 milioni»;

? *all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole:* «100 milioni» *con le seguenti:* «85 milioni»;

? *all'articolo 9, comma 14, sopprimere le parole:* «20 milioni di euro per l'anno 201.4».

4.123

CIAMPOLILLO, CASTALDI, GIROTTO, MARTELLI

Al comma 10, sostituire le parole: «20,75 milioni di euro per l'anno 2014» *con le seguenti:* «30,75 milioni di euro per l'anno 2014 e 10 milioni di euro per l'anno 2015».

Conseguentemente, all'articolo 9, sopprimere il comma 22.

4.124

MATTEOLI

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 10 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. Al fine di contribuire al superamento del divario digitale è autorizzata una spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per il finanziamento di investimenti e costi in reti di accesso *wireless* in tecnologia *wi-fi* e relativo *backhauling*, per il collegamento di punti di erogazione di servizi pubblici diffusi sul territorio nazionale in aree infrastrutturalmente disagiate, anche al fine di favorire la realizzazione di piazze telematiche. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono individuate le modalità di accesso al finanziamento. Saranno ammessi al finanziamento i soggetti erogatori di servizi pubblici di interesse generale su tutto il territorio nazionale dotati di piattaforme tecnologiche integrate erogatrici di servizi su scala nazionale e di infrastrutture fisiche aperte all'accesso al pubblico e con il decreto di cui al periodo precedente saranno individuate ulteriori caratteristiche dei richiedenti. Alla copertura-finanziaria .degli oneri derivanti dar presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98"».

4.125

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. È, altresì, autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, da destinare agli interventi infrastrutturali per la realizzazione e lo sviluppo di reti di telecomunicazione a banda larga nelle comunità locali caratterizzate da una insufficiente disponibilità di infrastrutture di accesso, con particolare riguardo alle aree contraddistinte da una bassa densità abitativa o da vincoli morfologici del territorio o dall'assenza di condizioni economiche favorevoli.».

Conseguentemente:

? *alla tabella A voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 10.000;

2015: ? 10.000;

2016: ? 10.000;

? *alla tabella B, voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 5.000;

2015: ? 15.000;

2016: ? 15.000.

4.126

FLORIS, CARIDI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. La spesa di cui al comma precedente deve prevedere interventi per almeno il 30 per cento del totale all'interno di aree di sviluppo industriale sprovviste di reti telematiche a larga banda in modo da favorire il superamento del *digital divide* di medio e lungo periodo e consentendo un recupero di competitività del tessuto produttivo locale».

4.127

CROSIO, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 10, inserire il seguente comma:

«2-*bis*. Al fine di dare piena attuazione agli obiettivi dell'Agenda digitale Italiana di cui all'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n 35, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento che stabilisce i criteri per determinare l'ammontare e la ripartizione di un contributo annuale dei soggetti che forniscono in Italia servizi di comunicazione elettronica attraverso *internet*, indipendentemente dal rilascio delle autorizzazioni richieste ai sensi della normativa italiana. Tale contributo, calcolato in rapporto al fatturato generato per i servizi forniti in Italia per ciascuno di tali soggetti, va a sostituire in tutto o in parte il gettito previsto dall'applicazione dell'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, concernente la tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, che, con lo stesso regolamento, viene conseguentemente abolita, ovvero ridotta. È abrogato, inoltre, l'articolo 160 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259».

4.128

GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. È istituito il Comitato per la Certificazione Digitale che provvede al monitoraggio dell'acquisizione e adozione di nuove tecnologie da parte di tutti gli Enti inclusi nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, informando semestralmente la cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana di cui all'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5. Compito del Comitato è ratificare la conformità dell'operato degli Enti sopra menzionati, nonché di certificarne periodicamente l'adeguamento organizzativo e nella attività svolte agli adempimenti relativi all'uso di nuove tecnologie. Nell'espletamento di questa funzione il Comitato può irrogare sanzioni. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite la composizione, le modalità e disciplina di funzionamento del Comitato di cui sopra, nonché le fattispecie sanzionatorie».

4.129

SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. Dopo il comma 2, articolo 42, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, aggiungere il seguente comma:

"2-*bis*. A seguito di accertamenti o visite stazioni, le frequenze televisive assegnate in ambito locale e nazionale che non risultano efficientemente utilizzate, per impianti spenti o inesistenti, il Ministero dispone gli atti per la revoca immediata del diritto d'uso della frequenza"».

4.130

SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. È stanziata la somma di 36 milioni di euro per il rilascio volontario delle frequenze televisive in ambito locale secondo le disposizioni emanate del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le somme percepite non sono soggette a tassazione. È abrogato il comma 3, articolo 45, legge 448 del 28 dicembre 1998 e successive modifiche e integrazioni».

4.131

SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. È stanziata la somma di 18 milioni di euro per incentivare l'avvio della radio digitale in ambito locale e nazionale da erogare secondo il Regolamento emanato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economi a e delle finanze e sentite le associazioni di nazionali di categoria costituite con atto pubblico da almeno cinque anni e che abbiano sedi di rappresentanza in almeno 15 regioni. È abrogato il comma 3, articolo 45, legge 448 del 28 dicembre 1998 e successive modifiche e integrazioni».

4.132

SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. Al canone di abbonamento della concessionaria pubblica è aggiunto il 10 per cento di introiti per la costituzione di un fondo di sostegno economico all'emittenza radiotelevisiva locale per il servizio pubblico svolto nell'ambito territoriale. Ai beneficiari del fondo non vengono assegnate le provvidenze economiche riservate all'editoria radiotelevisiva di cui alla legge 250 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni e modificazioni. Il fondo verrà ripartito secondo il Regolamento del Ministro dello sviluppo economico sentite le associazioni di nazionali di categoria costituite con atto pubblico da almeno cinque anni e che abbiano sedi di rappresentanza in almeno 15 regioni. È abrogato il comma 3, articolo 45, legge 448 del 28 dicembre 1998 e successive modifiche e integrazioni».

4.133

SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. È abrogata la lettera *d)* al comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 agosto 2000, n. 248. Le violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi di cui al comma 1, lettera *d)* dell'articolo 14, legge 18 agosto 2000, n. 248, sono soddisfatte corrispondendo un ammontare proporzionato alla capacità economica del trasgressore e comunque non superiore al 2 per cento del comminato».

4.134

SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-*bis*. È costituito il Tavolo permanente di consultazione del Ministro dello Sviluppo Economico del quale fanno parte le associazioni nazionali rappresentative degli interessi delle emittenti radiotelevisive locali e nazionali costituite da almeno cinque anni con atto pubblico e che, riguardo alle locali, abbiano sedi di rappresentanza in almeno 15 regioni».

4.135

STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, CALEO, BORIOLI, GIBIINO

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-*bis*. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente al potenziamento delle attività e degli strumenti di monitoraggio e analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbliche, l'autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo del medesimo comma 481 è incrementata di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2014».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 200;
2015: ? 200;
2016: ? 200.

4.136

MANDELLI

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti commi:

«11. I rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché degli enti territoriali facenti parte delle predette regioni possono essere prorogati in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 nonché a quelle dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 78/2010, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n.122.

12. Nelle Regioni a statuto speciale e negli enti locali che ne fanno parte, ai fini del rispetto dei vincoli di cui all'articolo 76, comma 7 del decreto-legge 112/2008, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133 e di cui all'articolo 9, comma 28, del D.L 782010, convertito in legge, con modificazioni, all'articolo 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n.122, il calcolo della spesa del personale non tiene conto degli eventuali contributi erogati dalla Regione e/o dallo Stato».

4.137

BITONCI, COMAROLI, BELLOT

Sopprimere il comma 11.

4.138

BORIOLI, SONEGO, FILIPPI, STEFANO ESPOSITO, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, RANUCCI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, sono aggiunte la seguenti lettere:

"n-*quinquies*. delle spese sostenute dalla regione Calabria e dalla regione Campania a valere sulle risorse rispettivamente assegnate del Fondo per lo sviluppo e la coesione che la regione Calabria e la regione Campania sono autorizzate ad utilizzare ai sensi dell'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

n-*sexies*. delle spese sostenute dalla regione Piemonte a valere sulle risorse alla stessa assegnate del Fondo per lo sviluppo e la coesione che la regione Piemonte è autorizzata ad utilizzare ai sensi dell'articolo 11, commi 6 e 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;

n-*septies*. delle spese sostenute da ciascuna regione a valere sulle risorse rispettivamente assegnate del Fondo per lo sviluppo e la coesione che, previa delibera del CIPE, ciascuna regione è autorizzata ad utilizzare ai sensi dell'articolo 25, comma 11-*quinquies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

Conseguentemente:

- *all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:* «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"».

- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 40.000;
2015: ? 40.000;
2016: ? 40.000.

4.139

FEDELI, FILIPPI, MATTESINI, CANTINI, MARTINI, GATTI, DI GIORGI, BORIOLI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-*bis*. All'art. 8-*bis*, primo comma, lett. *a)* del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "adibite alla navigazione in alto mare e" sono soppresse.»

Conseguentemente,

All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.».

- alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 40.000;
2015: ? 40.000;
2016: ? 40.000.

4.140

LUIGI MARINO

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 252, della legge n. 296 del 2006, le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera *b)* dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si applicano, a decorrere dal 1º gennaio 2007, unicamente alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto rilasciate a far data dalla sua entrata in vigore».

4.141

FASANO, ARACRI, MARGIOTTA, STEFANO ESPOSITO, SIBILIA, GIRO

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente

«11-*bis*. Al fine di finanziare le dotazioni di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e di contrastare il fenomeno della pericolosa pratica della modifica dei motori dei velocipedi, i conducenti dei veicoli di cui al comma 1 dell'articolo 50 del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono soggetti ad una sanzione definita con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ove abbiano apportato o fatto apportare ai suddetti veicoli modifiche atte a consentire il superamento della velocità massima di 25km/h.

Al suddetto comma 1 dell'articolo 50 di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché i mezzi elettrici, concepiti per il trasporto di una sola persona di età non inferiore a sedici anni, con bilanciamento assistito ovvero dotati almeno di due ruote in asse, con sistemi e sottosistemi di sicurezza ridondanti, che hanno una velocità massima di 20 km/h con possibilità di autolimitazione a 6 km/h"».

4.142

FILIPPI

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Al fine di finanziare le dotazioni di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e di contrastare il fenomeno della pericolosa pratica della modifica dei motori dei velocipedi, i conducenti dei veicoli di cui al comma 1 dell'articolo 50 del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono soggetti ad una sanzione definita con decreto del Ministero dei trasporti ove abbiano apportato o fatto apportare ai suddetti veicoli modifiche atte a consentire il superamento della velocità massima di 25 km/h.

Al suddetto comma 1 dell'articolo 50 di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché i mezzi elettrici, concepiti per Il trasporto di una sola persona di età non inferiore a sedici anni, con bilancia mento assistito ovvero dotati almeno di due ruote in asse, con sistemi e sottosistemi di sicurezza ridondanti, che hanno una velocità massima di 20 km/h con possibilità di autolimitazione a 6 km/h"».

4.143

FEDELI, FILIPPI, MATTESINI, CANTINI, MARTINI, GATTI, DI GIORGI, BORIOLI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA

Dopo il comma 11 inserire il seguente;

«11-*bis*. In presenza di servizi di trasporto pubblico su gomma affidati con procedura di evidenza pubblica i cui contratti di servizio siano scaduti o in scadenza e sia in corso una nuova procedura competitiva per l'affidamento degli stessi negli ambiti territoriali definiti ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito con la legge n. 148 del 2011, al fine di non pregiudicarne la necessaria continuità nell'erogazione, i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici di trasporto assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime anche oltre i termini di scadenza del contratto di servizio ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale, alle condizioni previste negli stessi contratti scaduti o in scadenza o eventuali successivi atti che hanno regolato il rapporto, anche ai sensi dell'art. 5 comma 5 del regolamento CE 1370/2007, fino al subentro del gestore scaturente dalla nuova procedura di evidenza pubblica. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo può essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente articolo».

4.144

MARTINI

Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

«11-*bis*. In presenza di servizi di trasporto pubblico su gomma affidati con procedura di evidenza pubblica i cui contratti di servizio siano scaduti o in scadenza e sia in corso una nuova procedura competitiva per l'affidamento degli stessi negli ambiti territoriali definiti ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 138/2011 convertito nella L. 148/2011, al fine di non pregiudicarne la necessaria continuità nell'erogazione, i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici di trasporto assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime anche oltre i termini di scadenza del contratto di servizio ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale, alle condizioni previste negli stessi contratti scaduti o in scadenza o eventuali successivi atti che hanno regolato il rapporto, anche ai sensi dell'art. 5 comma 5 del regolamento CE 1370/2007, fino al subentro del gestore scaturente dalla nuova procedura di evidenza pubblica. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo può essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente articolo».

4.145

MARGIOTTA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 10-*bis* dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1993, n. 559, si applicano a far data dalla scadenza dei contratti già sottoscritti all'esito di procedure di gara pubblica europea ai sensi delle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE».

4.146

MARGIOTTA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. In relazione alla disposizione di cui al comma 10-*bis* dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1993, n. 559, per ricevute di introiti si intendono esclusivamente i prodotti destinati ad attestare l'effettuazione di pagamenti dovuti allo Stato o alle pubbliche Amministrazioni».

4.147

MARGIOTTA

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. All'articolo 157, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: "sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario" sono sostituite dalle seguenti: "anche sino alla scadenza dei medesimi ed anche pro quota rispetto all'ammontare complessivo dell'emissione".

11-*ter*. L'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è sostituito dal seguente: "In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto concessionario, gli enti finanziatori del progetto ed i portatori dei titoli emessi ai sensi dell'articolo 157, potranno impedire la risoluzione designando una società che subentri nella concessione al posto del concessionario e che verrà accettata dal concedente a condizione che:

a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente corrispondenti a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, avendo comunque riguardo alla situazione concreta del progetto ed allo stato di avanzamento dello stesso alla data del subentro;

b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1-*bis*".

11-*quater*. L'articolo 160, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è sostituito dal seguente: "I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi ed i portatori dei titoli emessi ai sensi dell'articolo 157, hanno privilegio generale, ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile, sui beni mobili del concessionario e delle società di progetto che siano concessionarie o affidatarie di contratto di partenariato pubblico privato o contraenti generali ai sensi dell'articolo 176"».

4.148

RANUCCI, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, SONEGO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'art. 53 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163, il comma 7 è sostituito dai seguenti:

"7. Nelle ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara può prevedere che il trasferimento della proprietà dell'immobile e dunque l'immissione in possesso dello stesso avvengano in un momento anteriore a quello dell'ultimazione dei lavori, previa presentazione di idonea fideiussione di valore pari all'immobile medesimo. La garanzia fideiussoria, rilasciata con le modalità di cui all'art. 75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

7-*bis*. La fideiussione di cui al comma 7 è progressivamente svincolata con le modalità di cui all'art. 113, comma 3.»

4.149

PAGLIARI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Al comma 2, dell'articolo 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituire le parole: «possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m;» *sono sostituite dalle seguenti:*

«possono raggiungere la lunghezza massima di 18,75 m;».

4.150

MARTINI

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«12. All'articolo 8-*bis*, primo comma, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 26 ottobre 1972, sono soppresse le parole: "adibite alla navigazione in alto mare e"».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni» *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzio penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;

all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;

all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50;

all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

4.151

FILIPPI, CALEO, VATTUONE

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

"15-*bis*. Qualora il soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo di cui al comma 2 o al comma 5 del presente articolo versi in stato di grave crisi economica, al fine di evitare il rischio di contraccolpi sull'operatività e l'efficienza del porto, l'Autorità portuale, previa delibera del Comitato portuale, può imporre, per un periodo massimo di 5 anni e comunque per un periodo non eccedente quello necessario al riequilibrio del bitancio del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo, sovrattasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate nel porto. Il gettito di detta sovrattassa è attribuito al soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo per la copertura dei costi generali e di amministrazione, per il finanziamento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo, per misure di incentivazione al pensionamento di dipendenti o soci dell'impresa o agenzia. Per tutto il periodo di cui il soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo beneficia delle entrate conseguenti l'applicazione del presente comma, non può procedere ad alcuna assunzione

di personale o all'aumento di soci lavoratori".

È fatto comunque salva la previsione di cui al comma 6 del presente articolo».

4.152

ZANONI, BROGLIA, LAI, CUOMO

Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

«11-*bis*. L'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili, istituita dall'articolo 2 comma 11 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 2014 è pari ad 3,50 euro per passeggero imbarcato ed è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione quanto a 30 milioni di euro destinata in un apposito fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per compensare ENAV Spa, secondo modalità regolate dal contratto di servizio di cui all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i costi sostenuti da ENAV Spa per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa, e per la quota eccedente secondo i seguenti criteri e priorità:

a) il 50 per cento del totale destinato a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con apposito decreto, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno, al riparto rispettivamente dell'acconto e del saldo annuale ai Comuni sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente;

b) il 50 per cento del totale destinato in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumità delle persone e delle strutture, per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità è al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali ferroviarie».

4.153

RUVOLO

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

«11-*bis*. Si autorizza la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2014 per i costi di progettazione preliminare dei macrolotti funzionali della strada Gela-Agrigento-Castelvetrano.

Conseguentemente ridurre di 35 milioni di euro gli stanziamenti dell'allegata tabella A.

4.154

CERONI, PELINO

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

«11-*bis*. Al fine di promuovere la competitività sui mercati internazionali delle imprese industriali, le componenti tariffarie addizionali della tariffa di trasporto a copertura di oneri di carattere generale del sistema gas e i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali rideterminati con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in modo da tenere conto della definizione delle imprese a forte consumo di energia, espressa dall'articolo 2 del decreto 5 aprile 2013 del Ministero dell'economia e delle finanze. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono forniti, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, indirizzi del Ministero dello sviluppo economico ed i criteri per il calcolo del grado di incidenza del prezzo del gas sui costi di produzione, al fine di definire le modalità di rideterminazione e ripartizione di dette componenti tariffarie addizionali a carico delle imprese industriali. Dalla rideterminazione non devono conseguire nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né maggiori entrate per il bilancio dello Stato».

4.155

BITONCI, COMAROLI

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-*bis*. Per le finalità di cui al comma 8-*ter*, dell'articolo 18, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è autorizzata la spesa di 100

milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Ai fini della ripartizione delle risorse, ai sensi del comma 8-*quater* del medesimo articolo 18, gli enti locali presentano alle regioni i progetti esecutivi degli interventi immediatamente cantierabili entro il 28 febbraio di ciascun anno e le regioni presentano le graduatorie al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 31 marzo di ciascun anno che, con apposito decreto, da emanare entro il 15 aprile di ciascun anno, provvede all'assegnazione delle risorse agli enti locali. L'affidamento dei lavori ai sensi del comma 8-*quater* del citato articolo 18, deve avvenire entro i 4 mesi successivi dall'assegnazione delle risorse».

Conseguentemente,

all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

? 2014: ? 30.000;
2015: ? 30.000;
2016: ? 30.000.

4.156

BITONCI, COMAROLI

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-*bis*. Per le finalità di cui al comma 9, dell'articolo 18, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Possono accedere al finanziamento anche i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di 70 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro per l'anno 2015.

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

? 2014: ? 30.000;
2015: ? 30.000;
2016: ? 30.000.

e voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

? 2015: ? 20.000;
2016: ? 70.000.

4.157

VOLPI, CROSIO, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene data concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, relativamente al trasferimento a livello regionale della gestione della navigazione sul lago di Garda, anche favorendo la stipula di accordi fra Lombardia, Veneto e Trentino, in attuazione dell'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 concernente il federalismo demaniale».

Conseguentemente, sopprimere il primo periodo del comma 7 dell'articolo 7 e, al secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni» *con le seguenti:* «249 milioni».

4.158

CERONI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Al fine di semplificare il processo di definizione delle risorse per infrastrutture destinate alla spesa per interventi a favore dei beni e delle attività culturali, è abrogato il comma 16 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

L'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:

"4. Una quota fino al 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali. L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di un programma di interventi in favore dei beni culturali"».

4.159

NACCARATO, GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-*bis*. Allo scopo di mantenere adeguati livelli di capacità operativa, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, comma 98 e comma 99, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, sono rifinanziate rispettivamente per l'importo di 6 milioni di euro armui a decorrere dall'anno 2014 e per l'importo di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

? 2014: ? 6.000;
2015: ? 6.000;
2016: ? 6.000.

Conseguentemente alla tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasparti*, apportare le seguenti variazioni:*

? 2015: ? 15.000;
2016: ? 15.000.

4.160

D'ALÌ, MANDELLI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 10-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Sono altresì escluse dal divieto di cui all'articolo 12, comma 1-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori, nonché le operazioni di acquisto motivate da ragioni di sicurezza e di tutela dell'incolumità pubblica, ivi incluse quelle relative all'acquisto di immobili sulle strade e autostrade di interesse nazionale da adibire a sede degli organi delle forze dell'ordine ai fini dello svolgimento dei servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica".».

4.161

BLUNDO, CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, da destinare principalmente agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *a), d), h)* ed *i)*.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

? 2014: ? 10.000;
2015: ? 10.000;
2016: ? 10.000.

4.162

CROSIO

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché i mezzi elettrici, concepiti per il trasporto di una sola persona di età non inferiore a sedici anni, con bilanciamento assistito ovvero dotati almeno di due ruote in asse, con sistemi e sottosistemi di sicurezza ridondanti, che hanno una velocità massima di 20 km/h con possibilità di auto limitazione a 6 km/h";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. I proprietari dei velocipedi che abbiano apportato o fatto apportare modifiche atte a consentire ai velocipedi stessi il superamento della velocità massima di cui al comma precedente sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.500 euro"».

4.163

CROSIO, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 214-*ter* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo codice della strada, al comma 1, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente:

"I veicoli giacenti presso le depositerie dei custodi - acquirenti definitivamente confiscati a seguito di violazione del codice della strada, che secondo la stima hanno un valore commerciale e per i quali le amministrazioni pubbliche non ne facciano richiesta di assegnazione ai sensi dell'articolo 214-*ter* del codice della strada, prima dell'alienazione ai custodi - acquirenti, dovranno essere posti in vendita mediante gara ad evidenza pubblica, anche nella modalità *on line*, al prezzo base determinato dall'agenzia del Demanio secondo i criteri stabiliti per l'alienazione dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003.

La vendita con incanto ovvero senza incanto, esperita anche con modalità telematica, dei beni confiscati è disposta con provvedimento dell'agenzia del Demanio, secondo quanto previsto dagli articoli 532, 533 e 534 del codice di procedura civile ed affidata all'Istituto di cui all'articolo 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile"».

4.164

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, ORRÙ, GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "di rilevanza strategica nazionale" sono sostituite dalle parole: "previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche", e il numero: "200" è sostituito con il numero: "50";

b) al comma 2, le parole comprese tra "individua" e "determinate" sono sostituite con le parole "determina in relazione alla specifica infrastruttura considerata";

c) al comma 2-*ter*, le parole "di rilevanza strategica nazionale" sono sostituite dalle parole "previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche" e il numero "200" è sostituito con il numero "50"».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

? All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

? All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale; All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,3 per mille»;

? All'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'Imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

? All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento»;

? Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: ? 30.000;
2015: ? 30.000;
2016: ? 30.000.

b). La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

4.165

LANZILLOTTA, LUIGI MARINO

All'articolo 4, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

«12. All'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "di rilevanza strategica nazionale" sono sostituite dalle parole "previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche", e il numero "200" è sostituito con il numero "50";

b) al comma 2, le parole comprese tra "individua" e "determinate" sono sostituite con le parole "determina in relazione alla specifica infrastruttura considerata";

c) al comma 2-*ter*, le parole "di rilevanza strategica nazionale" sono sostituite dalle parole "previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche" e il numero "200" è sostituito con il numero "50"».

4.166

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "di rilevanza strategica nazionale" sono sostituite dalle parole "previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche", e il numero "200" è sostituito con il numero "50";

b) al comma 2, le parole comprese tra "individua" e "determinate" sono sostituite con le parole "determina in relazione alla specifica infrastruttura considerata";

c) al comma 2-*ter*, le parole "di rilevanza strategica nazionale" sono sostituite dalle parole "previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche" e il numero "200" è sostituito con il numero "50"».

4.167

D'ALÌ, MANDELLI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Per anticipare l'avvio dei cantieri delle opere prioritarie indicate all'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché al fine di attuare la seconda fase degli interventi di cui alla Delibera CIPE n.103 del 2009 relativa alle piccole e medie opere nel Mezzogiorno, è utilizzato il Fondo revoche presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, istituito dal comma 6, dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e alimentati ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo articolo, per un valore complessivo di 460 milioni di Euro».

4.168

D'ALÌ, MANDELLI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, previsto dalla delibera del ClPE 8 marzo 2013, n. 14, per le risorse assegnate con le delibere del ClPE n. 62/2011, n. 78/2011, n. 7/2012, n. 8/2012 e n. 60/2012, è differito al 31 dicembre 2014».

4.169

D'ALÌ, MANDELLI

All'articolo 4, dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 32, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 2, 3 e 4 la parola: "2008" è sostituita dalla seguente: "2010" e dopo le parole: "n. 443," sono inserite le seguenti: "e le assegnazioni ad investimenti previsti nei piani pluriennali di investimento delle autorità portuali e quelle derivanti dai risparmi di mutuo registrati sul capitolo 7060 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";

b) al comma 6 è inserito, in fine, il seguente periodo: "Tali risorse sono finalizzate esclusivamente alle opere inserite nell'allegato di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e successive modificazioni";

c) il comma 6-*bis* è sostituito dal seguente: "6-*bis*. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul fondo di cui al comma 6"».

4.170

BRUNO

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«12.Il soggetto giuridico di cui all'articolo 1 comma 72 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 è autorizzato all'utilizzo dei contributi pluriennali di cui all'articolo 2, comma 254, della legge n. 244/2007 per la realizzazione di opere strategiche di interesse nazionale di cui alla legge Obiettivo n. 443 del 2001».

4.171

MILO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. 1.Al fine di consentire il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 e s.m.i., nel limite di 140 milioni di euro per il periodo 2015-2021, a valere sulle somme di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro l'anno per ciascuno. degli anni 2015-2021. A tal fine è autorizzata la concessione ai comuni e ai loro consorzi di contributi in conto capitale fino ad un massimo del 54 per cento del costo dell'investimento previsto.

2. I contributi vengono erogati qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga un'entità non inferiore al 25 per cento della spesa ammessa al finanziamento.

3. Il CIPE con successiva deliberazione stabilisce le procedure per la concessione dei contributi e la ripartizione delle somme da destinare ai contributi stessi, secondo le seguenti priorità:

a) concessione ai comuni che abbiano già presentato, nei tempi previsti, la domanda di contributo ai sensi delle deliberazioni del CIPE n. 99, del 30 giugno 1999, pubblicata nella *Gazzetta*

Ufficiale n. 218, del 16 settembre 1999, e n. 28, del 29 settembre 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218, del 16 settembre 1999;

b) proseguimento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, biennio operativo, di cui ,alla citata deliberazione CIPE del 30 giugno 1999.

4. La copertura della spesa di cui al comma è assicurata, per il cinquanta per cento, mediante una componente a valere sulle tariffe di distribuzione e misura stabilita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito della regolazione tariffaria di tali servizi.

5. Il restante cinquanta per cento è coperto, per un importo massimo di 10 milioni di euro l'anno e per i periodi di imposta dal 2014 al 2020, mediante una parte dell'aliquota di cui all'articolo 45 della legge n. 99 del 2009, per un importo non superiore a 10 milioni di euro l'anno e per gli anni dal 2015 al 2021. All'articolo 45, comma 1, dopo le parole «tali somme sono interamente riassegnate al Fondo di cui al comma 2» aggiungere: «con esclusione delle somme destinate al completamento del Programma di metanizzazione del mezzogiorno e non oltre l'anno finanziario 2021».

4.172

MILO, D'ANNA, FALANGA, LANGELLA, SIBILIA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. L'articolo 39 comma 16 della legge 724/94 , nel testo modificato dalla novella legislativa con l'articolo 2 comma 37 lettera *m*, legge 23 dicembre 1996 n. 662, deve essere interpretato, nel senso che il limite massimo di cubatura di 750 mc. di cui al comma 1 del richiamato articolo 39 non trova applicazione, al fine del calcolo dell'oblazione e dell'ottenimento del permesso di costruire in sanatoria, alle costruzioni abusive aventi destinazione produttiva, commerciale, artigianale e comunque, diversa da quella residenziale».

4.173

MILO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. L'articolo 39, comma 16, della legge 724/94, nel testo modificato dalla novella legislativa con l'articolo 2 comma 37 lettera *m*, legge 23 dicembre1996 n. 662 , deve essere interpretato, nel senso che il limite massimo di cubatura di 750 mc. di cui al comma 1 del richiamato articolo 39 non trova applicazione, al fine del calcolo dell'oblazione e dell'ottenimento del permesso di costruire in sanatoria, alle costruzioni abusive aventi destinazione produttiva , commerciale , artigianale e comunque ,diversa da quella residenziale».

4.174

CHIAVAROLI, BIANCONI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Allo scopo di mantenere adeguati livelli di capacità operativa, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, comma 98 e comma 99, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, sono rifinanziate rispettivamente per l'importo di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 e per l'importo di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: ? 6.000
2015: ? 6.000
2016: ? 6.000

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2015: ? 15.000
2016: ? 15.000

4.175

BRUNO

All'articolo 4, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«12. Il soggetto giuridico di cui all'articolo 1, comma 72, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 è autorizzato all'utilizzo dei contributi pluriennali di cui all'articolo 2, comma 254, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la realizzazione di opere strategiche di interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443».

4.176

RAZZI

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. Al fine di salvaguardare l'integrità delle Aree marine protette in Italia rispetto alle legittime esigenze del settore pesca, con la presente legge vengono avviate forme sperimentali tese al graduale adeguamento degli attrezzi e dei sistemi di pesca ad un sistema orientato alla salvaguardia ambientale.

11-*ter*. Relativamente all'anno 2014, viene dunque concesso un contributo di euro 500 mila euro al Consorzio di gestione delle vongole Abruzzo per finanziare l'acquisizione di attrezzature ecocompatibili in luogo delle turbo-soffianti e per assicurare la dismissione delle imbarcazioni che utilizzano detto sistema di pesca.

11-*quater*. Al termine della fase sperimentale il Ministero per le politiche agricole predisporrà un apposito regolamento a valere sull'intero territorio nazionale teso a disciplinare gli incentivi al settore pesca per l'adozione di strumenti eco-compatibili a partire dall'anno 2015».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni di euro» *con le seguenti:* «99.500 milioni di euro».

4.177

RAZZI

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. È autorizzata la spesa di 100 mila euro, di cui 50 mila euro per l'anno 2013 e 50 mila euro per l'anno 2014, in favore dell'area marina protetta Torre del Cerrano, finalizzata alla realizzazione del Museo del mare ed interventi di adeguamento della stessa Torre.

11-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 0,1 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando in via proporzionale gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche.

11-*quater*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occortenti variazioni di bilancio».

4.178

GIBIINO, FLORIS, CASSANO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Le violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi di cui al comma 1, lettera *d)*, dell'articolo 14, legge 18 agosto 2000, n. 248, sono soddisfatte corrispondendo un ammontare proporzionato alla capacità economica del trasgressore e comunque non superiore al 2 per cento del comminato».

Conseguentemente, ridurre dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

4.179

GIBIINO, FLORIS, CASSANO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il tavolo permanente di consultazione del quale fanno parte le associazioni nazionali rappresentative degli interessi delle emittenti radiotelevisive locali e nazionali costituite da almeno cinque anni con atto pubblico e che, riguardo alle locali, abbiano sedi di rappresentanza in almeno 15 regioni. Dall'attuazione della presente

disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

4.180

GIBIINO, FLORIS, MARIAROSARIA ROSSI, CASSANO

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. Al canone di abbonamento della concessionaria pubblica è aggiunto il 10 per cento di introiti per la costituzione di un fondo di sostegno economico all'emittenza radiotelevisiva locale per il servizio pubblico svolto nell'ambito territoriale. Ai beneficiari del fondo. non vengono assegnate le provvidenze economiche riservate all'editoria radiotelevisiva di cui alla legge n. 250 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni e modificazioni. Il fondo è ripartito con Regolamento del Ministro dello sviluppo economico sentite le associazioni di nazionali di categoria costituite con atto pubblico da almeno cinque anni e che abbiano sedi di rappresentanza in almeno 15 regioni.

11-*ter*. Il comma 3, dell'articolo 45, della legge 28 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni, è soppresso».

4.181

GIBIINO, FLORIS, MARIAROSARIA ROSSI, CASSANO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. È autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 18 milioni di euro per incentivare l'avvio della radio digitale in ambito locale e nazionale da erogare secondo il Regolamento emanato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le associazioni di nazionali di categoria costituite con atto pubblico da almeno cinque anni e che abbiano sedi di rappresentanza in almeno 15 regioni».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni di euro» *con le seguenti:* «82 milioni di euro».

4.182

GIBIINO, FLORIS, MARIAROSARIA ROSSI, GIUSEPPE ESPOSITO, CASSANO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. È autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 36 milioni di euro per il rilascio volontario delle frequenze televisive in ambito locale secondo le disposizioni emanate del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le somme percepite non sono soggette a tassazione».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni di euro» *con le seguenti:* «64 milioni di euro».

4.183

GIBIINO, FLORIS, MARIAROSARIA ROSSI, GIUSEPPE ESPOSITO, CASSANO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Dopo il comma 2, dell'articolo 42, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Per le frequenze televisive assegnate in ambito locale e nazionale che, a seguito di accertamenti non risultino efficientemente utilizzate, per impianti spenti o inesistenti, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data dell'accertamento, dispone la revoca immediata del diritto d'uso della frequenza."».

4.0.1

BORIOLI, ZANONI, FORNARO, STEFANO ESPOSITO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis.*

(Integrazione territoriale del Terzo Valico dei Giovi)

1. Al fine di ottimizzare il processo di integrazione tra gli obiettivi di sistema correlati alla realizzazione. della linea ferroviaria AV/AC Milano-Genova, Terzo Valico dei Giovi, e le potenzialità di sviluppo legate all'intermodalità e alla logistica delle aree territoriali coinvolte, la Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministeri competenti, istituisce un Osservatorio tecnico,

costituito secondo le modalità e con le funzioni, prerogative e compiti dell'Osservatorio già a suo tempo previste per la linea ferroviaria AC Torino-Lione. Il funzionamento dell'Osservatorio non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

2. Allo scopo di dar corso a quanto previsto dall'Accordo procedimentale sulla logistica della Valle Scrivia e dell'Alessandrino, collegato all'approvazione da parte del CIPE del progetto definitivo, sono stanziati 300.000 euro per il 2014, 5 milioni di euro per il 2015 e 5 milioni per il 2016, finalizzati a completare le attività di programmazione della piattaforma logistica a servizio del sistema dei porti liguri e a realizzare le infrastrutture di collegamento tra la rete ferroviaria e il sistema stradale e autostradale.

3. Gli stanziamenti di cui al comma 3 del presente articolo sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture, a valere sulle risorse che si rendono disponibili ai sensi dell'articolo 18, comma 11, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e sono assegnati, per la parte relativa all'attualizzazione e al completamento della programmazione della piattaforma logistica, a RFI spa e, per quanto riguarda le infrastrutture di collegamento, agli enti locali rispettivamente competenti».

4.0.2

BORIOLI, SONEGO, FILIPPI, STEFANO ESPOSITO, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, RANUCCI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Contrasto dell'evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale)

1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, in qualsiasi modalità esercitati, sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a convalidarlo all'inizio del viaggio in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, a conservarlo per la durata del percorso e ad esibirlo su richiesta degli agenti accertatori.

2. Per i titoli di viaggio connessi a tariffazione elettronica nonché per i titoli di viaggio specificamente individuati dal gestore, la convalida deve essere effettuata, in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, anche in occasione di ogni singolo accesso ai mezzi di trasporto utilizzati.

3. La violazione degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da definirsi con provvedimento regionale e comunque non inferiore a quaranta volte il valore del biglietto ordinario a tempo.

4. Nelle more della costituzione del Registro anagrafico nazionale (RAN), l'Agenzia delle entrate è autorizzata al trattamento dei dati anagrafici contenuti nelle proprie banche dati ed alla comunicazione dei suddetti dati ai gestori di servizi di trasporto pubblico per le finalità connesse all'attività di prevenzione e contrasto all'evasione tariffaria.

5. L'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, è integrato con la seguente dicitura successiva all'ultimo periodo: "Al fine di assicurare a bordo dei mezzi e nei locali di esercizio maggiore sicurezza all'utenza, i gestori dei servizi di trasporto pubblico possono affidare le attività di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni di cui alla presente legge anche a guardie particolari giurate o a personale con la stessa qualifica appartenente a istituti di vigilanza privata, nominati ed autorizzati secondo le modalità previste dalle vigenti leggi in materia di pubblica sicurezza".

6. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5, gli agenti accertatori esibiscono apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall'azienda o dall'ente competente e rivestono, nell'esercizio delle funzioni loro affidate, la qualifica di agente di polizia amministrativa.

7. Gli agenti accertatori sono abilitati a effettuare i controlli previsti dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), compresi quelli necessari per l'identificazione del trasgressore, ivi compreso il potere di richiedere l'esibizione di valido documento di identità, nonché tutte le altre attività istruttorie previste dal capo I, sezione II, della stessa legge. Ai fini della

corretta identificazione del trasgressore, gli agenti accertatori, in caso di declinazione delle generalità non accompagnata dall'esibizione di valido documento di identità, possono, in conformità all'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, effettuare rilievi fotografici del trasgressore ed allegarli al verbale di cui formano parte integrante.

8. Il rifiuto di fornire le proprie generalità o la declinazione di false generalità agli agenti accertatori integrano i reati di cui agli articoli 651 e 496 del codice penale e sono punibili ai sensi dei medesimi articoli. Gli agenti accertatori possono accertare e contestare anche le altre violazioni in materia di trasporto pubblico contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, e per le quali sia prevista la irrogazione di una sanzione amministrativa».

4.0.3

DE PETRIS, URAS

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Contrasto dell'evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale)

1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale in qualsiasi modalità esercitati sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a convalidarlo all'inizio del viaggio in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, a conservarlo per la durata del percorso e ad esibirlo su richiesta degli agenti accertatori.

2. Per i titoli di viaggio connessi a tariffazione elettronica nonché per i titoli di viaggio specificamente individuati dal gestore, la convalida deve essere effettuata, in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, anche in occasione di ogni singolo accesso ai mezzi di trasporto utilizzati.

3. La violazione degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da definirsi con provvedimento regionale e comunque non inferiore a quaranta volte il valore del biglietto ordinario a tempo.

4. Nelle more della costituzione del Registro anagrafico nazionale (RAN), l'Agenzia delle entrate è autorizzata al trattamento dei dati anagrafici contenuti nelle proprie banche dati ed alla comunicazione dei suddetti dati ai gestori di servizi di trasporto pubblico per le finalità connesse all'attività di prevenzione e contrasto all'evasione tariffaria.

5. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Al fine di assicurare a bordo dei mezzi e nei locali di esercizio maggiore sicurezza all'utenza, i gestori dei servizi di trasporto pubblico possono affidare le attività di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni di cui alla presente legge anche a guardie particolari giurate o a personale con la stessa qualifica appartenente a istituti di vigilanza privata, nominati ed autorizzati secondo le modalità previste dalle vigenti leggi in materia di pubblica sicurezza. Per lo svolgimento delle funzioni loro affidate gli agenti accertatori esibiscono apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall'azienda o dall'ente competente e rivestono, nell'esercizio delle funzioni loro affidate, la qualifica di agente di polizia amministrativa. Gli agenti accertatori sono abilitati a effettuare i controlli previsti dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), compresi quelli necessari per l'identificazione del trasgressore, ivi compreso il potere di richiedere l'esibizione di valido documento di identità, nonché tutte le altre attività istruttorie previste dal capo I, sezione II, della stessa legge. Ai fini della corretta identificazione del trasgressore, gli agenti accertatori, in caso di declinazione delle generalità non accompagnata dall'esibizione di valido documento di identità, possono, in conformità all'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, effettuare rilievi fotografici del trasgressore ed allegarli al verbale di cui formano parte integrante. Il rifiuto di fornire le proprie generalità o la declinazione di false generalità agli agenti accertatori integrano i reati di cui agli articoli 651 e 496 del codice penale e sono punibili ai sensi sei medesimi articoli. Gli agenti accertatori possono accertare e contestare anche le altre violazioni in materia di

trasporto pubblico contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, e per le quali sia prevista la irrogazione di una sanzione amministrativa"».

4.0.4

BROGLIA, ZANONI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Defiscalizzazione Abbonamenti trasporto pubblico locale)

1. Il comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente: "Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute a decorrere dall'anno 2014 per l'acquisto di ciascun abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone, indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 del medesimo, articolo 12. A tal fine è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014."».

Conseguentemente:

? *all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole:* «150 milioni» *con le seguenti:* «220 milioni» *e all'elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

? *alla tabella A, voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 30.000;
2015: ? 30.000;
2016: ? 30.000.

4.0.5

DE PETRIS, URAS

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Defiscalizzazione Abbonamenti trasporto pubblico locale)

1. Il comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente: "Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute a decorrere dall'anno 2014 per l'acquisto di ciascun abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12. A tal fine è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014."».

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

«37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 100 milioni di euro a decorrere dal 2014».

4.0.6

BORIOLI, SONEGO, FILIPPI, STEFANO ESPOSITO, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, RANUCCI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

1. Il comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente: "Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute a decorrere dall'anno 2014 per l'acquisto di ciascun abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12. A tal fine è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014."».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "21 per cento"».

4.0.7

VACCARI, PANIZZA, PALERMO, BONFRISCO, ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, SANGALLI, LANIECE, TONINI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis.*

(Razionalizzazione concessioni autostradali nel corridoio del Brennero)

1. Al fine di assicurare gli investimenti necessari per gli interventi di potenzia mento, adeguamento strutturale, tecnologico ed ambientale delle infrastrutture autostradali nel rispetto dei parametri di sicurezza più avanzati prescritti da disposizioni comunitarie nonché per le infrastrutture ferroviarie strategiche per lo sviluppo dei traffici transfrontalieri nel corridoio infrastruttura le del Brennero si provvede con le modalità di cui ai commi che seguono.

2. Il Ministero delle Infrastrutture e del trasporti, in via sussidiaria e previo assenso della Regione Emilia Romagna in relazione alla concessione per l'Autostrada Regionale Cispadana, assume le funzioni di soggetto concedente della Autostrada A22 del Brennero nonché delle autostrade ad essa complementari Autostrada Regionale Cispadana, raccordo autostradale Ferrara-Porto Garibaldi, Collegamento autostradale Campo Galliano-Sassuolo, Autostrada A4 Brescia-Padova; i concessionari delle predette tratte autostradali possono proporre l'unificazione del rapporto concessorio mediante la costituzione di un unico soggetto concessionario per l'elaborazione di un piano economico finanziario unitario per le reti autostradali in concessione e per la stipula, con il soggetto concedente, di un'apposita convenzione unitaria avente durata pari al termine massimo previsto per la scadenza degli originari rapporti concessori.

3. Ai fini dell'equilibrio del piano economico finanziario unitario, questo deve assicurare, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione sia degli interventi infrastrutturali previsti o programmati nelle originarie concessioni e nei relativi piani economici finanziari, sia di quelli necessari per l'adeguamento ai parametri di sicurezza definiti dalle disposizioni comunitarie. In sede di definizione del nuovo piano economico finanziario unitario le parti possono concordare, ferme le risorse messe a disposizione, l'aggiornamento o la sostituzione, anche in parte, degli interventi infrastrutturali. Il piano economico finanziario unitario deve comunque prevedere l'esecuzione di nuovi ed ulteriori interventi infrastrutturali posti a totale carico del concessionario rispetto a quelli risultanti dai piani economico finanziari oggetto di unificazione, assicurando altresì una riduzione sia tariffaria in termini di impatto sull'utenza, sia dei valori di subentro previsti nel piani economici finanziari delle concessioni attualmente in essere.

4. Il piano economico finanziario dovrà altresì assicurare la contribuzione alle nuove costruzioni ferroviarie nel corridoio del Brennero con il versamento sul conto entrate dello Stato, in tempi compatibili con le esigenze delle costruzioni ferroviarie, del fondo costituito ai sensi dell'articolo 55

comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dei successivi incrementi annuali, di ammontare non inferiore ad euro 34.344.000.

5. L'affidamento dei lavori derivanti dagli investimenti aggiuntivi non compresi nelle originarie convenzioni previsti dalla convenzione unitaria avviene nel rispetto delle procedure di evidenza comunitaria.

6. La convenzione unitaria di cui al comma 2 è sottoposta al parere del CIPE che si pronuncia entro trenta giorni ed è successivamente approvata con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni decorrenti dalla registrazione della relativa delibera del CIPE.

7. La misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata per la convenzione unitaria stipulata al sensi del presente articolo nel 5 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari.

8. È abrogato il comma 2-*bis* dell'articolo 8-*duodecies* del decreto-legge, 8 aprile 2008, n. 59, convertito in legge 6 giugno 2008, n. 101, come sostituito dall'articolo 47, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122 e sono caducati gli atti assunti in esecuzione della norma abrogata.

9. Dalla applicazione della presente norma non possono derivare oneri a carico dello Stato; a tal fine, restano confermati gli impegni di spesa già assunti anche da Amministrazioni terze per la realizzazione delle opere di cui al comma 2 e, nell'ambito del piano finanziano di cui al comma 3, deve essere previsto il versamento sul conto entrate dello Stato, a titolo di valore della concessione, dell'ammontare di euro 568.740.000.

10. Il Ministero delle infrastrutture è, altresì, autorizzato a sottoporre al CIPE ulteriori programmi di unificazione dei rapporti concessori di tratte autostradali, incluse quelle di cui ai comma 2, interconnesse, contigue ovvero tra loro complementari, per le quali tutti i relativi concessionari abbiano richiesto tale unificazione finalizzata alla costituzione di un unico soggetto concessionario per la stipula con ciascun soggetto concedente come individuato al sensi della vigente normativa, di una convenzione unitaria, con l'allegato piano economico finanziario unitario; le concessioni avranno durata pari al termine massimo previsto per la scadenza degli originari rapporti concessori e dovranno comprendere gli investimenti necessari per il potenziamento, l'adeguamento strutturale, tecnologico ed ambientale delle infrastrutture e per il rispetto dei parametri di sicurezza più avanzati prescritti da disposizioni comunitarie e da norme nazionali. L'ammissibilità dei programmi è condizionata alle medesime condizioni di cui ai precedenti commi 3, 5, 6 e 7 per quanto compatibile».

4.0.8

ELENA FERRARA, STEFANO ESPOSITO, FORNARO, BORIOLI, MANASSERO, FISSORE, ZANONI, DIRINDIN, FAVERO, MAURO MARIA MARINO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis.*

1. Al fine di completare il finanziamento del ponte sul fiume Ticino, fra Oleggio e Lonate Pozzolo, ed assicurare la realizzazione di un'opera strategica per i collegamenti tra Piemonte e Lombardia anche in vista dell'Expo 2015, è autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2014.».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 13,000;
2015: ? 0;
2016: ? 0.

4.0.9

BORIOLI, SONEGO, FILIPPI, STEFANO ESPOSITO, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, RANUCCI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Modifiche al codice della strada)

1. L'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "enti proprietari delle strade," è così riformulato: "possono essere da questi destinati alla installazione, costruzione e gestione dei parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento, nonché a opere di viabilità o a interventi finalizzati al miglioramento della mobilità e del trasporto pubblico".

2. All'articolo 61, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole: "18 m." sono sostituite dalle seguenti: "18,75 m."».

4.0.10

BORIOLI, STEFANO ESPOSITO, SONEGO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, o a società dallo stesso controllata, tutte le partecipazioni detenute da ANAS Spa anche in società regionali. Dalla stessa data, si estendono, alle Società costituite ai sensi dell'articolo 2, comma 289, della legge 24 dicembre 2007, i poteri di soggetto concedente su tutte le concessioni ricadenti sui rispettivi territori regionali».

4.0.11

FILIPPI, CALEO

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

1. All'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-*bis*. L'autorità portuale svolge altresì un ruolo di promozione dell'incremento dei traffici e, ferme rimanendo le competenze dell'Autorità marittima, svolge funzioni di coordinamento verso tale finalità di tutte le attività esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella propria circoscrizione territoriale. Il presidente dell'autorità portuale, ai fini dell'esercizio della funzione di coordinamento, può convocare un'apposita conferenza con la partecipazione dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni e, se del caso, del soggetti autorizzati, dei concessionari e dei titolari dei servizi interessati al fine dell'esame e della risoluzione di questioni di interesse del porto".

2. In considerazione delle funzioni affidate alle autorità portuali, enti pubblici di rilevanza nazionale ad ordinamento speciale, il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: "Ad essa non si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché ogni altra disposizione, anche di finanza pubblica, riferita alle amministrazioni dello stato ed agli enti pubblici, se non per quanto diversamente ed espressamente previsto. Conseguentemente, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si intendono non applicabili alle autorità portuali";

3. All'articolo 8, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, la lettera *h)* è sostituita dalla seguente: "h) amministra in via esclusiva le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale di cui all'articolo 6, comma 7, sulla base delle disposizioni di legge in materia; esercita, sentito il comitato portuale, preventivamente per i soli casi di maggior rilievo, le attribuzioni amministrative stabilite dall'articolo 30 del codice della navigazione, fermo restando l'esercizio della polizia da parte dell'autorità marittima, nonché le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55, 64 e 68, e, con riguardo ,a, tali articoli, anche quelle di cui all'articolo 84, del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione; esprime l'intesa con l'autorità marittima sulle competenze da questa esercitate ai sensi delle disposizioni contenute nel libro 1, titolo III, capo I, del codice della navigazione, limitatamente a quelle di cui agli articoli 62, 77

e 78. Ferma restando la validità delle tessere di libero accesso a tutti i porti nazionali rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e del trasporti, disciplina con propria ordinanza gli accessi e i permessi d'ingresso ai porti di giurisdizione, esercita le competenze di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, conferendo, con proprio provvedimento, al personale dell'autorità portuale le funzioni di cui all'articolo 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, esercita bili nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'autorità portuale".

4. All'articolo 10 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, alla fine del comma 6, dopo il punto, è aggiunta la seguente frase: "Conseguentemente non si applica ai dipendenti delle Autorità Portuali nessuna disposizione riferita ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e di altri enti pubblici".

5. All'articolo 10 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 6, inserire il seguente: "6-*bis.* L'attività di rappresentanza e difesa delle Autorità portuali dinanzi a qualsiasi giurisdizione è attribuita all'ufficio legale interno delle medesime, nel rispetto dei principi della legge professionale, nei casi in cui l'organigramma delle stesse preveda apposito ufficio dedicato a tale attività".

6. All'articolo 18-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-*bis.* Fatto salvo, ed in aggiunta a quanto previsto al precedente comma, a decorrere dal 2014 alle Autorità portuali i cui porti hanno realizzato un incremento delle tonnellate di merci imbarcate e sbarcate superiore del 10 per cento rispetto all'anno precedente, è attribuito un ulteriore 1 per cento dell'IVA dovuta all'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di quel porto. Ove l'incremento superi il 20 per cento la quota di IVA aggiuntivamente, attribuita all'Autorità Portuale è pari al 2 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro»*, con le seguenti:* «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»*, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:* «24-*bis.* Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «21 per cento»;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

? 2014: ? 40.000;
2015: ? 40.000;
2016: ? 40.000.

4.0.12

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis.*

(Misure per favorire e incentivare la realizzazione di nuovi impianti sportivi e complessi multifunzionali ovvero la ristrutturazione di quelli esistenti)

1. Il presente articolo è volto a favorire ed incentivare la realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero la ristrutturazione di quelli già esistenti, secondo criteri di sicurezza, fruibilità e redditività dell'intervento e della gestione economico-finanziaria, attraverso la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le opere oggetto del presente articolo sono dichiarate di preminente interesse sociale e nazionale, di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

3. Ai fini del presente articolo si intende per:

a) "impianto sportivo": l'impianto sportivo omologato, purché di almeno 1.000 posti a sedere per impianti al coperto e 4.000 posti a sedere per impianti scoperti comprensivo delle aree tecniche previste dalle normative vigenti e dai regolamenti del CONI e delle federazioni nazionali e internazionali, delle parti destinate alle attività culturali e commerciali fra le quali le attività di vendita di prodotti e servizi, dell'eventuale sede legale e operativa della società sportiva, del museo sportivo ed altri locali destinati ad attività di ristoro, di ricreazione e di commercio con relative pertinenze, degli ambulatori medici e foresteria necessari alla sua sostenibilità economico-finanziaria;

b) «complesso multifunzionale»: il complesso di opere comprendente uno o più impianti sportivi e ogni altro insediamento edilizio anche non contiguo, funzionale ai fini del complessivo equilibrio economico e finanziario dell'intervento di costruzione e gestione del complesso-multifunzionale:

c) «società o associazione sportiva»: la società o l'associazione sportiva riconosciuta dal CONI, in possesso di specifici requisiti quali la dimensione sociale, il titolo sportivo, il marchio, l'esperienza gestionale, il radicamento sul territorio.

d) «comune»: il comune nel cui territorio deve essere realizzato il nuovo impianto sportivo o il complesso multifunzionale ovvero nel cui territorio è ubicato, alla data di entrata in vigore della presente legge, Impianto sportivo o il complesso multifunzionale oggetto di ristrutturazione o di trasformazione.

4. Il soggetto proponente che intenda realizzare un impianto sportivo o un complesso multifunzionale oppure valorizzarne uno esistente: deve presentare al Comune una proposta di intervento continente:

a) un progetto dell'opera con l'indicazione dell'area sulla quale il proponente intenderebbe realizzare l'opera;

b) uno studio di fattibilità, comprensivo delle valutazioni di ordine sociale. ambientale, paesaggistico, urbanistico e infrastruttura le e di uno studio in tema di accessi e viabilità;

c) un piano finanziario con l'indicazione delle eventuali risorse pubbliche necessarie e delle eventuali entrate previste per il Comune;

d) indicazione di eventuali opere compensative da realizzare.

5. Il Comune valuta, entro 45 giorni dalla presentazione, il contenuto della proposta e la sua rispondenza al pubblico interesse. Il Comune può invitare il soggetto proponente ad apportare le modifiche ritenute necessarie.

6. Esaurita la fase di proposta, dinanzi al Comune territorialmente competente, ai fini della realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, il progetto corredato di quanto previsto dal comma 14, nonché, ove sia necessaria della valutazione di impatto ambientale e della prova delle intervenute pubblicazioni, è presentato alla Regione competente che nei successivi 10 giorni nomina il responsabile unico del provvedimento (RUP), che, verificata la completezza della documentazione e se del caso previa richiesta di integrazione della medesima da assolversi entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, convoca nel termine dei successivi 60 giorni apposita conferenza istruttoria per l'esame, alla quale sono chiamati a partecipare tutti i soggetti ordinariamente titolari di competenze in ordine al progetto presentato.

7. Ove nel corso della stessa conferenza il proponente intenda apportare modifiche o migliorie al progetto, anche per aderire alle eventuali indicazioni emerse nel corso della conferenza, lo stesso vi provvede entro un termine non superiore a 60 giorni assegnato dal R.U.P.

8. All'esito della conferenza istruttoria che deve concludersi entro e non oltre 180 giorni dalla sua indizione, salva la maggiorazione di cui al comma precedente, il R.U.P. conclude il procedimento nei successivi 45 giorni ed il relativo provvedimento sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato e necessario alla realizzazione dell'opera e, ove occorra, comporta variante agli strumenti urbanistici.

9. In caso di inerzia o di superamento dei termini rispettivamente assegnati per gli adempimenti di cui ai commi precedenti la parte proponente può chiedere l'esercizio del potere sostitutivo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'ingiustificato ritardo è valutato ai fini della responsabilità amministrativa del funzionari preposti e comporta, sussistendone i presupposti, danno risarcibile.

10. In caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o di interventi di valorizzazione di impianti pubblici esistenti. L'esecuzione del progetto autorizzato è affidata previo esperimento di gara comunitaria. Si applica la disciplina sul cosiddetto *project financing.*

11. Il progetto definitivo autorizzato è posto a base di gara, entro 60 giorni dalla sua approvazione, per l'affidamento della realizzazione dell'opera e per la concessione di un diritto di

superficie o di un diritto d'uso per una durata di almeno cinquanta anni, o per un periodo superiore in ragione di comprovate esigenze di sostenibilità e redditività degli investimenti. Alla gara è invitato anche il soggetto proponente che assume la denominazione di «promotore».

12. Nel bando viene specificato che il promotore, nell'ipotesi in cui non risultasse aggiudicatario, può esercitare il diritto di prelazione entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi a pareggiare, alle medesime condizioni, l'offerta.

13. La realizzazione dell'intervento resta subordinata alla previa presentazione alla Regione competente di apposito documento attestante l'intesa raggiunta con la società sportiva fruitrice prevalente dell'impianto sportivo, con la quale viene consentito a quest'ultima di utilizzare l'Impianto e/o il connesso complesso multifunzionale.

14. Il soggetto proponente, che intenda procedere alla realizzazione degli impianti sportivi, eventualmente inseriti in complessi multifunzionali, nella predisposizione del relativo progetto e dello studio di fattibilità si attiene ai seguenti criteri:

a) garantire l'equilibrio economico e finanziario della gestione dell'impianto sportivo o, se inserito, del complesso multifunzionale;

b) prevedere locali da adibire ad attività sociali ad uso della cittadinanza, anche mediante convenzioni con istituti scolastici, associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali ed enti di promozione sportiva.

15. Il progetto per la realizzazione di compiessi multifunzionali può prevedere ambiti da destinare a funzioni direzionali, turistico-ricettive, residenziali, commerciali, e a servizi, al fini della valorizzazione in termini sociali, occupazionali ed economici del territorio di riferimento dell'impianto sportivo e/o del complesso multifunzionale.

16. Il soggetto proponente prevede l'uso di materiale e tecnologie ecosostenibili.

17. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, compatibilmente con gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione e costituiscono comunque norme fondamentali di grande riforma economica e sociale.

18. Le società sportive non in regola con i versamenti contributivi e fiscali non possono accedere ai benefici previsti dal presente articolo.

19. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai progetti di costruzione degli impianti sportivi in corso di esecuzione alla data della sua entrata in vigore».

4.0.13

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Ricetta medica elettronica)

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 16, ultimo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 i piani di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 novembre 2011, non definiti da accordi specifici tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e le singole regioni e province autonome, sono adottati con decreto del Ministero della salute entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la ricetta medica cartacea per le prescrizioni a carico del SSN e dei SASN, può essere utilizzata solo come promemoria della ricetta elettronica.

3. La ricetta medica priva del numero di ricetta elettronica (NRE), rilasciato secondo quanto previsto dal richiamato decreto ministeriale, e del codice fiscale dell'assistito titolare della prescrizione non ha alcun valore fiscale e non può essere utilizzata per eventuali richieste di rimborso da parte di assicurazioni e sistemi di tutela sanitaria pubblici e privati.

4. A fronte dell'esito negativo dell'invio telematico dei dati il medico il medico segnala tale anomalia al Sistema Tessera Sanitaria e provvede alla compilazione della prescrizione a carico del

SSN e dei SASN utilizzando il ricettario ordinario; All'atto dell'utilizzazione da parte dell'assistito la struttura di erogazione dei servizi sanitari, sulla base delle informazioni di cui alla ricetta cartacea, preleva dal Sistema di accoglienza centrale (SAC) i dati della prestazione da erogare ed il numero di ricetta elettronica.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute emana eventuali provvedimenti integrativi del richiamato decreto ministeriale 2 novembre 2011 entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Le minori spese dovute alla introduzione in tutto il territorio nazionale della ricetta medica elettronica sono individuate ogni sei mesi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e vincolate nel Fondo sanitario nazionale a progetti di manutenzione straordinaria dei sistemi edili ed impiantistici delle strutture ospedaliere».

4.0.14

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis.*

(Agenzia Italia digitale)

1. L'Agenzia prevista dal decreto-legge n. 83 del 26 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è soppressa.

2. Le funzioni di coordinamento, di indirizzo e regolazione affidate a DigitPA dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 3 del decreto legislativo 10 dicembre 2009, n. 177 nonché le funzioni affidate all'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione istituita dall'articolo 1, comma 368, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e le funzioni svolte dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono trasferite al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Sono trasferiti al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri il personale dipendente, anche in posizione di comando, delle amministrazioni di cui al comma precedente, le risorse finanziarie e strumentali degli enti e delle strutture medesime compresi i connessi rapporti giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale. I rapporti di lavoro in essere proseguono fino alla naturale scadenza. Le risorse finanziarie non ancora impegnate con atti giuridicamente vincolanti e i residui registrati in bilancio non riconducibili a contratti in essere o a posizioni di contenzioso già avviato alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono destinate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

4. Il Collegio dei revisori dei conti della Agenzia presenta al Ministro dell'economia e delle finanze e al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione di chiusura della soppressa Agenzia entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge indicando tra l'altro le risorse e i rapporti da trasferire, il fondo necessario per sostenere eventuali contenziosi in essere e le risorse indisponibili.

5. Gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge n.83 del 26 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 sono abrogati».

4.0.15

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis.*

(Disposizioni in materia di commercio elettronico)

1. A titolo di sperimentazione, nel triennio 2014-2016, i redditi generati dalla cessione di beni e di servizi in favore di soggetti esteri da parte di micro imprese e di piccole imprese italiane, definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, usufruiscono dell'agevolazione di cui al comma 2 qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) le operazioni di cessione sono avvenute tramite piattaforme di commercio elettronico in

favore di un soggetto non italiano;

b) il pagamento relativo alle operazioni di cui alla lettera *a)* è avvenuto tramite strumenti di pagamento elettronico che. garantiscono la piena tracciabilità delle transazioni;

c) l'importo di ciascuna operazione di cui alla lettera *a)* è inferiore a 5.000 euro.

2. I redditi di cui al comma 1 non concorrono, nella misura di un terzo, alla determinazione del reddito imponibile di impresa. Il presente comma si applica a decorrere dall'anno fiscale in corso al 1 gennaio 2014.

3. Dopo l'articolo 74-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente: «Art. 74-*sexies. ? (prestazioni di commercio elettronico diretto regolate con l'intervento di intermediari finanziari abilitati).* ? 1. Per le prestazioni di commercio elettronico diretto, regolate con l'intervento di intermediari finanziari abilitati, l'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente.

2. I corrispettivi relativi alle prestazioni indicate al comma 1 devono essere annotati nel registro di cui all'articolo24, con le modalità e nel termine ivi stabiliti.

3. La determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche quelli relativi alle prestazioni indicate al comma 1 effettuate con emissione di fattura, includendo nel corrispettivo anche l'imposta».

4.0.16

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis.*

(Pagamenti elettronici)

L'articolo 5 del decreto legislativo n.82 del 2005 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dai seguente:

"Art 5. ? 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza sono tenuti, a far data dal 1º giugno 2014, ad accettare i pagamenti ad essi spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, esclusivamente se effettuati mediante strumenti elettronici di pagamento e nel rispetto di quanto prescritto dal richiamato decreto legislativo.

A tal fine si avvalgono esclusivamente di prestatori di servizi di pagamento abilitati dalla Banca d'Italia, o da questa riconosciuti nell'ambito del principio del mutuo riconoscimento dell'Eurosistema, indicando sempre le condizioni, anche economiche, per il loro utilizzo.

2. Il prestatore dei servizi di pagamento, che riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua il riversamento dell'importo trasferito al tesoriere dell'ente, registrando in apposito sistema informatico, a disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito, i codici identificativi del pagamento medesimo, nonché i codici IBAN identificativi dell'utenza bancaria ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria.

La Banca d'Italia, definisce la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1, e le modalità attraverso le quali il prestato re dei servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni relative al pagamento medesimo e definisce le specifiche tecniche, funzionali e economiche che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza sono tenuti adutilizzare per la selezione, secondo le norme vigenti in materia di contratti pubblici del prestatore dei servizi di pagamento.

3. In sede di prima applicazione, per le finalità di cui al comma 1 e per un periodo non superiore a diciotto mesi, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza possono stipulare convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze per utilizzare in via sperimentale i servizi erogati dalla piattaforma di cui all'articolo 81 comma 2-*bis*"».

4.0.17

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis.*

1. A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 7, secondo periodo, dell'articolo 66, al comma 5, secondo periodo, dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e di cui alle procedure per la selezione di *sponsor* secondo quanto disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 103, sono integralmente assolti con la pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante».

5.1

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, MANGILI

Al comma 1, primo periodo dopo le parole: «31 dicembre 2013» *sopprimere dalla parola:* «comunque» *alla parola* «euro» *incluse.*

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione cosi individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato».

5.2

PUPPATO, CALEO, VACCARI

Al comma 1, dopo le parole: «progetti immediatamente cantierabili» *inserire le seguenti:* «prioritariamente destinandole agli interventi integrati finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità e che integrino gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della Direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni».

5.3

CIOFFI, NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, LEZZI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «per i progetti immediatamente cantierabili» *inserire le seguenti:* «conferendo priorità alle aree classificate a rischio R3 e R4».

5.4

CALEO, VACCARI, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, ELENA FERRARA

Al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Le spese sostenute dalle Regioni per gli interventi di cui al presente comma sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 400 milioni di euro per l'anno 2014».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

? all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"»;

? all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

5.5

BRUNI

Al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Le spese sostenute dalle Regioni per gli interventi di cui al primo periodo sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2014».

5.6

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

Al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Le spese sostenute dalle Regioni per gli interventi di cui al primo periodo sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2014».

5.7

TARQUINIO, MILO, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, quarto periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: «nell'ambito dello stesso territorio regionale oggetto del precedente finanziamento».

5.8

TARQUINIO, MILO, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, al quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando il vincolo territoriale di destinazione delle risorse attraverso una rimodulazione dei singoli accordi di programma.».

5.9

RITA GHEDINI, ANGIONI

Al comma 1, dopo il quarto periodo, inserire il seguente: «Nell'ambito della rifinalizzazione di cui al periodo precedente, il 50 per cento delle risorse è destinato al finanziamento di interventi attuati mediante-progetti di ingegneria naturalistica o piani forestali regionali, da realizzarsi prioritariamente nei comuni classificati montani e parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e secondo una ripartizione delle risorse tra le regioni che si basa sulla superficie boscata regionale indicata nell'inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio».

5.10

ARRIGONI, COMAROLI

Al comma 1, dopo il quarto periodo inserire il seguente: «Fermo restando il permanere dell'interesse degli enti territoriali interessati, sono fatti salvi gli accordi di programma già sottoscritti con le regioni per gli interventi prioritari di prevenzione del dissesto idrogeologico in attuazione dell'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e dell'articolo 2, comma 240, della legge finanziaria per il 2010».

5.11

URAS, DE PETRIS

Al comma 1, sostituire le parole: «la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016» *con le seguenti:* «la spesa di 1.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Piano straordinario triennale per il lavoro)

1. È istituita, in via sperimentale per gli anni 2014-2017, sotto la vigilanza congiunta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali, una Agenzia nazionale per il rilancio dell'occupazione (in seguito denominata "Agenzia") per fare fronte all'emergenza lavorativa tramite un Piano triennale per il lavoro e per contribuire alla realizzazione di un Programma di interventi urgenti ai fini ecologici e sociali.

2. L'Agenzia è diretta da un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri coadiuvato da un consiglio direttivo di 5 membri ciascuno dei quali è nominato dai ministri di cui al comma 1. Il Presidente ed i membri del direttivo non percepiscono nessuna forma di compenso aggiuntivo per la loro attività. Il personale necessario all'Agenzia, stabilito con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è trasferito dai ministeri di cui al comma 1 senza maggiori oneri per le finanze pubbliche.

3. Per le spese di funzionamento dell'Agenzia è autorizzata la spesa annuale di 3 milioni di euro.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, previo intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché delle Commissioni parlamentari competenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un Programma triennale che comprende:

a) azioni di contrasto del dissesto idrogeologico nel territorio nazionale iniziando dalla mappatura degli insediamenti urbanistici nelle aree a più elevato rischio idrogeologico, e mediante la redazione e approvazione di un Piano straordinario pluriennale per la difesa del suolo e la bonifica del territorio;

b) la messa in sicurezza degli edifici scolastici con priorità per quelli esposti al rischio sismico;

c) il sostegno allo sviluppo di un agricoltura multifunzionale;

d) un Piano per l'autonomia energetica degli edifici pubblici con l'utilizzo di energie rinnovabili;

e) un Piano straordinario per la creazione di asili nido pubblici.

5. Nel Programma di cui al comma 4 sono altresì stabilite:

a) la ripartizione regionale e per aree di particolare disagio occupazionale delle risorse, di cui al Fondo nazionale per il finanziamento del Piano per il lavoro, e dei disoccupati da avviare alle attività;

b) le modalità di presentazione della domanda e i criteri per stabilire le priorità nell'avvio dei disoccupati alle attività;

c) le modalità di espletamento dell'attività dei disoccupati assunti, inclusi la previsione di attività formative;

d) la definizione delle modalità con le quali l'Agenzia rendiconta annualmente del lavoro compiuto nella realizzazione dei singoli programmi e piani di cui al comma 4;

g) le modalità per la partecipazione dei cittadini interessati all'elaborazione ed al controllo dell'attuazione dei progetti di cui al comma 6.

6. Sulla base delle priorità e dei criteri individuati dal Programma di cui ai commi 4 e 5, le Regioni e gli enti locali, le associazioni Onlus, le strutture della Protezione civile ed altri eventuali soggetti, incluse società private, individuati dal Programma, possono richiedere all'Agenzia sulla base di progetti della durata massima di tre anni, entro due mesi dalla pubblicazione del Programma, l'autorizzazione di usufruire di personale assunto dall'Agenzia, salvo quanto previsto dal comma 11, con contratti a tempo determinato non superiore ai tre anni di vigenza del Programma stesso, indicandone le qualifiche e le competenze professionali.

7. L'Agenzia sulla base delle risorse disponibili di cui al comma 14, ripartisce tali risorse tra i vari progetti ed i vari ambiti territoriali sulla base dei tassi di disoccupazione, stabilisce i criteri di assunzione, il numero delle persone da assumere, il livello della retribuzione, i settori cui assegnarle. Il personale di cui al comma 6, salvo quanto previsto dal comma Il, è dipendente dell'Agenzia. Le assunzioni vengono effettuate e gestite su scala locale, da comuni, regioni, enti del volontariato, servizi del lavoro, e da altri eventuali soggetti individuati dal Programma di cui al comma 4.

8. L'Agenzia nazionale, avvalendosi eventualmente della collaborazione di strutture ed enti specializzati, vaglia i progetti e le richieste dei territori e delle imprese, dando priorità ai progetti che hanno le seguenti caratteristiche:

a) la focalizzazione sugli obiettivi del Programma triennale di cui al comma 4;

b) la ricaduta occupazionale, ma anche produttiva in termini di nuovi processi, prodotti o servizi;

c) l'integrazione di strumenti di aiuto alle imprese, di azioni di contesto collegate e di misure di regolamentazione e semplificazione amministrativa;

d) il coinvolgimento in forma singola o consorziata di grandi imprese, piccole e medie imprese, centri di ricerca pubblici e privati anche attraverso lo sviluppo del partenariato pubblico-privato;

5) la sinergia delle attività dei soggetti pubblici responsabili delle azioni, con particolare riguardo al coinvolgimento dei comuni e delle regioni;

6) l'attenzione ai processi di creazione e sviluppo di imprese giovanili e femminili.

9. L'Agenzia definisce le modalità e i criteri per individuare enti, imprese e associazioni da coinvolgere nel progetto, identifica i meccanismi di sostegno alla realizzazione del progetto e ogni altra misura di regolamentazione e di contesto utile per l'attuazione degli interventi, detemùna i tempi di realizzazione.

10. I soggetti che usufruisconodi ammortizzatori'sociali possono essere assunti ai sensi del comma 6. In questo caso la retribuzione sostituisce il reddito derivante dall'ammortizzatore sociale di cui il lavoratore beneficia. Nel caso di lavoratore in cassa integrazione ordinaria il contratto di lavoro stipulato con l'Agenzia si intende come distacco del lavoratore dalla società del quale è dipendente di cui pertanto conserva il relativo posto di lavoro.

11. Le imprese private che intendono partecipare al Programma di cui al comma 4, possono richiedere l'autorizzazione ad assumere personale con contratto a tempo determinato secondo i criteri stabiliti dall'Agenzia. In questo caso l'Agenzia non assume il personale relativo ma contribuisce fmo ad un massimo del 50 per cento del suo costo complessivo. Per le assunzioni riguardanti personale femminile questo limite massimo può raggiungere il 70 per cento del costo. Nel caso di cooperative composte interamente da giovani di età inferiore ai 35 anni il contributo di può raggiungere il 90 per cento del costo complessivo.

12. Il soggetto responsabile dei diversi progetti approvati dall'Agenzia è l'ente territoriale. Nella scelta dei progetti da parte dell'Agenzia è data priorità ai progetti alla cui elaborazione hanno potuto partecipare in maniera adeguata i cittadini interessati, e Per i quali sono previste procedure di controllo dei cittadini stessi sulle assunzioni e sull'attuazione dei progetti secondo le modalità stabilite dal Programma di cui al comma 4. Per presentare i progetti all'Agenzia gli enti territoriali possono consorziarsi se tale modalità operativa è funzionale all'attuazione dei progetti presentati.

13. I progetti di cui al comma 6 possono prevedere forme di collaborazione con università, dipartimenti, centri di ricerca dipartimentali e/o interdipartimentali. In questo caso l'Agenzia può autorizzare a sue spese corsi di laurea specifici, dottorati di ricerca, incarichi di ricerca, corsi di formazione.

14. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo nazionale per il finanziamento del Piano per il lavoro con risorse pari a 3.003 milioni di euro per l'anno 2014, a 3.703 milioni di euro per l'anno 2015 e a 3.903 milioni dieuro per l'anno 2016, di cui 3 milioni euro annui sono destinati alle spese di funzionamento dell'Agenzia di cui al comma 3. Le risorse del Fondo nazionale possono essere integrate in relazione a progetti ricadenti sui rispettivi territori da contributi a carico degli enti territoriali.

15. Per il finanziamento e l'implementazione dei servizi socio educativi per la prima infanzia al fine di incrementare la presa in carico degli utenti di detti servizi, sono stanziati 400 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016 per la realizzazione di nuovi asili nido pubblici, nonché per la manutenzione e la messa in sicurezza degli asili nido pubblici esistenti. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, e le modalità di ripartizione delle risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

16. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, nel saldo finanziario in termini di competenza mista rilevate ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese in conto capitale collegate ai progetti di cui al comma 6 sostenute dalle regioni, dalle province e dai comuni, per un importo complessivo annuo pari a 1.300 milioni di euro. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti territoriali, gli enti locali e le regioni comunicano all'Agenzia gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al presente comma.

17. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una relazione dell'Agenzia in riferimento alle comunicazioni degli enti territoriali di cui al comma 16, sono individuati su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.

18. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 500 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.500 milioni di euro annui per l'anno 2015, e a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

19. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dalnstituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, ed almeno 750 milioni di euro a decorrere dal 2016. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. l contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profllo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento».

All'articolo 9, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Per la prosecuzione degli interventi per la messa in sicurezza di edifici scolastici, sono

stanziati 400 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016.

3-*ter*. Al fine di favorire gli interventi per incrementare l'efficienza. e la prestazione energetica negli edifici pubblici e la riduzione del consumo di energia dei medesimi edifici, anche nel rispetto degli obiettivi e delle disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63 convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90, per una transizione verso gli edifici a energia quasi zero, sono stanziate risorse pari a 300 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016. Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico sentito il Ministero dell'economia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma».

e, di conseguenza, sopprimere:

Sono soppressi i commi 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 6, il comma 4 dell'articolo 14, nonché il comma 5 dell'articolo 23.

All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.

7-*ter*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 7-*bis* si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012.

7-*quater*. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 11. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

7-*quinquies*. Al decreto legislativo 15 dicembe 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

7-*sexies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 7-*quater* e 7-*quinquies*, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.

7-*octies*. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 23 per cento"».

5.12

DE PETRIS, URAS

Al comma 1, sostituire le parole: «30 milioni» *con le seguenti:* «1.040 milioni».

Conseguentemente all'articolo 4 sopprimere il comma 9; all'articolo 9, comma 1 sostituire le parole: «765 milioni» *con le seguenti* «305 milioni» *e sopprimere il comma 5.*

5.13

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO

Al comma 1, sostituire le parole: «la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016» *con le seguenti:* «la spesa di 1.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Piano straordinario triennale per il lavoro)

1. Al fine di fare fronte all'emergenza lavorativa tramite un Piano triennale straordinario per il lavoro per gli anni 2014-2016, sono autorizzate spese pari a 3.003 milioni di euro per l'anno 2014, a 3.703 milioni di euro per l'anno 2015 e a 3.903 milioni di euro per l'anno 2016.

2. Per definire le modalità di attuazione del Piano triennale per il lavoro e per contribuire alla realizzazione di un Programma triennale di interventi urgenti ai fini ecologici e sociali, il Governo adotta, su proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. I regolamenti di cui al comma 2 si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) costituzione di un Agenzia per lo sviluppo dell'occupazione con il compito di assumere disoccupati con contratti a tempo determinato per la realizzazione del Programma triennale di interventi urgenti ai fini ecologici e sociali le cui spese annue non possono superare il limite massimo di 3 milioni di euro;

b) previsione nel programma triennale di azioni di contrasto del dissesto idrogeologico, di un piano per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, della realizzazione dell'autonomia e dell'efficientamento energetici degli edifici pubblici, di un piano straordinario per la creazione di asili nido pubblici;

c) ripartizione regionale e per aree di particolare disagio occupazionale delle risorse e dei disoccupati da avviare alle attività ;

d) previsione delle modalità per la presentazione di progetti attinenti al Programma;

e) previsione delle modalità di presentazione della domanda e dei criteri per stabilire le priorità nell'avvio dei disoccupati alle attività;

f) previsione delle modalità di espletamento dell'attività dei disoccupati assunti, inclusi la previsione di attività formative;

g) previsione delle modalità per il vaglio da parte dell'Agenzia dei progetti presentati dando priorità alle ricadute occupazionali, ma anche a quelle produttive in termini di nuovi processi, prodotti o servizi;

h) previsione di forme di collaborazione per la realizzazione dei progetti con università, dipartimenti, centri di ricerca dipartimentali e/o interdipartimentali;

i) definizione delle modalità con le quali l'Agenzia rendiconta annualmente dei risultati conseguiti nella realizzazione dei singoli programmi e piarii di cui al comma 2;

j) definizione delle modalità per la partecipazione dei cittadini interessati all'elaborazione ed al controllo dell'attuazione dei progetti di cui alla lettera *d)*;

4. Sugli schemi di regolamenti di cui al comma 2 è acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, i regolamenti sono comunque emanati.

5. Per il finanziamento e l'implementazione dei servizi socio educativi per la prima infanzia al fine di incrementare la presa in carico degli utenti di detti servizi, sono stanziati 400 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016 per la realizzazione di nuovi asili nido pubblici, nonché per la manutenzione e la messa in sicurezza degli asili nido pubblici esistenti. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui alrarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, e le modalità di ripartizione delle risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

6. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, nel saldo finanziario in termini di competenza mista rilevate ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese in conto

capitale collegate ai progetti di cui al comma 3 sostenute dalle regioni, dalle province e dai comuni, per un importo complessivo annuo pari a 1.300 milioni di euro. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti territoriali, gli enti locali e le regioni comunicano all'Agenzia gli spazi fmanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al presente comma.

7. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una relazione dell'Agenzia in riferimento alle comunicazioni degli enti territoriali di cui al comma 6, sono individuati su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.

8. I regimi di esenzione esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 500 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.500 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

9. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 600 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e almeno 750 milioni di euro a decorrere dal 2016. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse fmanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento».

All'articolo 9, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. Per la prosecuzione degli interventi per la messa in sicurezza di edifici scolastici, sono stanziati 400 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016.

3-*ter*. Al fine di favorire gli interventi per incrementare l'efficienza e la prestazione energetica negli edifici pubblici e la riduzione del consumo di energia dei medesimi edifici, anche nel rispetto degli obiettivi e delle disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63 convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90, per una transizione verso gli edifici a energia quasi zero, sono stanziate risorse pari a 300 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sentito il Ministero dell'economia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma».

e, di conseguenza; sopprimere i commi 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 6, il comma 4 dell'articolo 14,

nonché il comma 5 dell'articolo 23.

All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di l punto percentuale.

7-*ter*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al 7-*bis* si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012.

7-*quater*. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis,* primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

7-*quinquies*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

7-*sexies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 7-*quater* e 7-*quinquies*, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.

7-*octies*. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 23 per cento"».

5.14

DIVINA, COMAROLI

Al comma 1, settimo periodo, sostituire le parole: «30 milioni» *con le seguenti:* «230 milioni», *le parole:* «50 milioni» *con le seguenti:* «150 milioni» *e le parole:* «100 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni».

Conseguentemente:

all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2014, e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

5.15

CALEO, VACCARI, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, ELENA FERRARA

Al comma 1, sostituire le parole: «30 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016» *con le seguenti:* «150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

5.16

ARRIGONI, COMAROLI

Al comma 1, settimo periodo, sostituire le parole: «30 milioni» *con le seguenti:* «129 milioni».

Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2014».

5.17

FEDELI, CANTINI, FILIPPI, MATTESINI, MARTINI, GATTI, DI GIORGI, BORIOLI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno le risorse statali e regionali nonché le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle regioni e dagli enti locali per l'esecuzione di interventi finalizzati alla prevenzione del rischio idraulico ed idrogeologico, previsti in piani e programmi statali, regionali e locali in materia di difesa del suolo».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

24-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.»;

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 40.000;
2015: ? 40.000;
2016: ? 40.000.

5.18

MARGIOTTA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno i fondi in favore degli enti locali che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare di cui al decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito con la legge 24 dicembre 2003, n. 368 e successive modificazioni».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento".

24-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.».

5.19

BITONCI, BELLOT, BISINELLA, MUNERATO, STEFANI, ARRIGONI, COMAROLI

Al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: «Ad implementazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico di cui al presente comma, è altresì autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, ai fini dell'attuazione di un Piano di interventi, da approvare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa stipula di apposito accordo di programma con la regione, per la messa in sicurezza del territorio della regione Veneto colpito dagli eventi alluvionali dell'anno 2010.».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2014, e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.».

5.20

CROSIO, COMAROLI, ARRIGONI

Al comma 1, inserire in fine il seguente periodo: «Una quota delle risorse di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014, 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 10 milioni di euro per l'anno 2016 è destinata, in via prioritaria, a consentire il finanziamento dei lavori di messa in sicurezza del territorio franoso del versante del lago di Como percorso dalla SS 36 ? del lago di Como e dello Spluga».

5.21

ARRIGONI, COMAROLI

Al comma 1, inserire in fine il seguente periodo: «Una quota delle risorse di cui al presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2014, 1 milione di euro per l'anno 2015 e 1 milione di euro per l'anno 2016 è destinata, in via prioritaria, a consentire il finanziamento dei lavori di messa in sicurezza del territorio franoso e la pulizia e manutenzione del reticolo idrografico della provincia di Lecco».

5.22

LUIGI MARINO, D'ONGHIA, MERLONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Nell'ambito della riallocazione delle risorse derivanti dalla revoca dei finanziamenti di cui al comma precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero dell'economia, riserva almeno il 50 per cento delle risorse disponibili al finanziamento di interventi di manutenzione del territorio e di prevenzione del dissesto idrogeologico attuati mediante progetti di ingegneria naturalistica o la realizzazione dei piani forestali regionali. Nell'individuazione dei predetti progetti sarà data priorità a quelli da realizzarsi nei comuni classificati montani e parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), muniti di tutti i pareri, autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Il riparto delle risorse tra le regioni si basa sulla superficie boscata regionale indicata nell'inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio».

5.23

MARINELLO, CALEO, COMPAGNONE, DE PETRIS, NUGNES, ARRIGONI, DALLA ZUANNA, PANIZZA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela territorio e del mare individua, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un programma di opere pubbliche di dimensioni minori finalizzate alla difesa del suolo ed alla prevenzione dei danni derivanti dal dissesto idrogeologico. Alla realizzazione di tale programma si provvede nel limite di 100 milioni di euro».

Conseguentemente, sopprimere il comma 13 dell'articolo 9.

5.24

CROSIO, COMAROLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di incrementare le risorse a disposizione degli Enti territoriali interessati da concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico, da destinare ad interventi di messa in sicurezza del proprio territorio e contro il dissesto idrogeologico, le regioni e le province Autonome, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, attribuiscono la concessione a società a partecipazione mista pubblica e privata, ai sensi dell'articolo 3, comma 15-*ter* del decreto legislativo n. 163 del 2006, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei princìpi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità, le quali procedure abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione della grande derivazione e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento».

5.25

RUSSO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Nell'ambito della riallocazione delle risorse derivanti dalla revoca dei finanziamenti di cui al comma precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero dell'economia, riserva almeno il 50 per cento delle risorse disponibili al finanziamento di interventi di manutenzione del territorio e di prevenzione del dissesto idrogeologico attuati mediante progetti di ingegneria naturalistica o la realizzazione dei piani forestali regionali. Nell'individuazione dei predetti progetti sarà data priorità a quelli da realizzarsi nei comuni classificati montani e parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), muniti di tutti i pareri, autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Il riparto delle risorse tra le regioni si basa sulla superficie boscata regionale indicata nell'inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio.».

5.26

MARINELLO, BRUNI, ZIZZA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela territorio e del mare individua, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un programma di opere pubbliche di dimensioni minori finalizzate alla difesa del suolo ed alla prevenzione dei danni derivanti dal dissesto idrogeologico, da realizzare nelle regioni rientranti nell'obiettivo 1 dei Fondi strutturali dell'Unione europea. Alla realizzazione di tale programma si provvede, nel limite di 50 milioni di euro, nell'ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione, anche mediante una rimodulazione degli interventi e delle relative risorse. Il riparto delle somme relative è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.».

5.27

MARINELLO, PICCOLI, CONTE, DALLA TOR, ZANETTIN, CERONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva 2000/60/CE e dalla direttiva 2007/60/CE, nonché al fine di assicurare la continuità dei compiti tecnico-operativi riferiti alla gestione della risorsa idrica e alla difesa del suolo dai fenomeni di dissesto idrogeologico, è data facoltà alle Autorità di bacino, istituite con la legge 18 maggio 1989, n. 183 e prorogate ai sensi dell'articolo 170, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive integrazioni e modificazioni, di rinnovare la scadenza dei contratti a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sino a un massimo di tre anni, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri di spesa per la finanza pubblica.».

5.28

PICCOLI, BRUNI, CONTE, DALLA TOR, ZANETTIN, CERONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di incrementare le risorse a disposizione degli Enti locali per gli interventi di difesa idrogeologica del territorio, con riferimento alla previsione di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1957, n. 959 in virtù della quale è fatto obbligo ai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per la produzione di forza motrice di pagare un sovracanone annuo in favore dei bacini imbriferi montani, nel cui perimetro le opere degli impianti di produzione ricadono, ai soli fini del sovracanone sono da considerarsi grandi derivazioni quelle con potenza nominale superiore ai 220 kW come previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925. Le conseguenti maggiori entrate per gli Enti di cui alla legge 27 dicembre 1957, n. 959 sono destinate prioritariamente al finanziamento di interventi per la difesa idrogeologica del territorio di competenza».

5.29

MARINELLO, PICCOLI, BRUNI, ZIZZA, DALLA TOR, ZANETTIN, CERONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di consentire continuità e tempestività nelle attività di prevenzione e riduzione dei rischi da dissesto idraulico e idrogeologico, per gli anni 2014-2016 le risorse finanziarie impiegate per la realizzazione di opere di difesa idraulica del territorio, degli abitati, dei beni e delle infrastrutture, nonché per gli interventi di regimazione dei corsi d'acqua e di sistemazione idrogeologica della stabilità dei versanti e per la difesa, la manutenzione e il ripascimento dei litorali non sono soggette ai vincoli di cui al Patto di Stabilità interno. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede con le risorse derivanti dalle percentuali di cui all'articolo 31, comma 4-*quater*, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

5.30

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Nell'ambito della riallocazione delle risorse derivanti dalla revoca dei finanziamenti di cui al comma precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero dell'economia, riserva almeno il 50 per cento delle risorse disponibili al finanziamento di interventi di manutenzione del territorio e di prevenzione del dissesto idrogeologico attuati mediante progetti di ingegneria naturalistica o la realizzazione dei piani forestali regionali. Nell'individuazione dei predetti progetti sarà data priorità a quelli da realizzarsi nei comuni classificati montani e parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di Statistica (ISTAT), muniti di tutti i pareri, autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Il riparto delle risorse tra le regioni si basa sulla superficie boscata regionale indicata nell'inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio.».

5.31

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I termini di scadenza di cui all'articolo 8, comma 7 e dell'articolo 19-*bis* del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, così come convertito dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sono prorogati al 31 dicembre 2014.».

5.32

COMAROLI, BITONCI

Al comma 2, sostituire la parola: «sentita» *con la seguente:* «d'intesa».

5.33

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, CIOFFI, BULGARELLI

Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: «10 milioni di euro per l'esercizio 2014, 30 milioni di euro per l'esercizio 2015 e 50 milioni di euro per l'esercizio 2016» *con le seguenti:* «milioni di euro per l'esercizio 2014, 100 milioni di euro per l'esercizio 2015 e 100 milioni di euro-per l'esercizio 2016».

Conseguentemente all'articolo 9 sopprimere i commi 6 e 22

5.34

CALEO, VACCARI, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, ELENA FERRARA

Al comma 2, sostituire le parole: «10 milioni di euro per l'esercizio 2014, 30 milioni di euro per l'esercizio 2015 e 50 milioni di euro per l'esercizio 2016» *con le seguenti:* «milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 70 milioni di euro per l'anno 2016».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 20.000;

2015: ? 20.000;
2016: ? 20.000.

5.35

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, CIOFFI, BERTOROTTA

Al comma 2, primo periodo, alla parola: «straordinario» *aggiungere la seguente:* «infrastrutturale» *e sopprimere le parole da:* «di tutela» *fino a:* «prioritariamente a» *incluse.*

5.36

PUPPATO, CALEO, VACCARI

Al comma 2, sostituire le parole: «la potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani» *con le seguenti:* «alla riduzione dei carichi inquinanti e all'implementazione delle misure necessarie a raggiungere gli obiettivi previsti dalle direttive europee in materia di acque».

5.37

ARRIGONI, COMAROLI

Al comma 2, alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole: «con particolare riguardo alle aree maggiormente urbanizzate del territorio nazionale prospicienti i laghi».

5.38

DIVINA, COMAROLI

Al comma 2, dopo le parole: «individua gli interventi necessari» *inserire le seguenti:* «il responsabile unico».

5.39

VOLPI, CROSIO, COMAROLI

Al comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «A valere sul Fondo di cui al presente comma, un importo pari a un milione di euro per l'anno 2014 è destinato all'attività di ricerca su sistemi bio-elettrochimici per la depurazione di acque superficiali, con particolare riferimento al caso del lago di Idro.».

5.40

PICCOLI, ZANETTIN, DALLA TOR, CERONI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Piano deve anche dimostrare l'equilibrio economico e finanziario del servizio, nel periodo successivo all'intervento, in-termini di autonoma sostenibilità della gestione, a mezzo della tariffa del Servizio Idrico Integrato.».

5.42

NACCARATO, GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2014 chiunque intenda effettuare attività di pesca sportiva o ricreativa in mare è tenuto alla comunicazione di cui all'articolo 1 decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 6 dicembre 2010, come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 15 luglio 2011. La comunicazione di cui al primo periodo ha validità annuale. Al momento della comunicazione e di ogni successivo rinnovo, i soggetti di cui al primo periodo sono tenuti al pagamento di un contributo pari a 10 euro da versare secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2-*ter*. A decorrere dall'anno 2014, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-*bis* sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Una quota delle risorse di cui al primo periodo pari 10 per cento è destinata allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative di sostegno del settore della pesca sportiva e ricreativa; un'ulteriore quota pari al 60 per cento delle predette risorse, è destinata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento delle attività di vigilanza, controllo e contrasto al fenomeno della pesca illegale svolta dal Corpo delle Capitanerie di

porto.

2-*quater*. L'esercizio dell'attività di pesca sportiva o ricreativa in mare in caso di mancato rispetto, delle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 1168 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, incrementata del doppio».

5.43

MARTINI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è incrementato nella misura di 170 milioni di euro per l'anno 2014, da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di ottobre 2013. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei presidenti delle regioni interessate. I presidenti delle regioni interessate operano in qualità di commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

? *all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze ? Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;

? *all'articolo 10, comma 32, dopo le parole:* «in misura non inferiore a» *inserire le seguenti:* «60 milioni di euro per l'anno 2014,»;

? *all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole:* «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni» *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

? *alla tabella A, voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 40.000;
2015: ? 0;
2016: ? 0;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli .di Stato.

5.44

FEDELI, CANTINI, FILIPPI, MATTESINI, MARTINI, GATTI, DI GIORGI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è incrementato nella misura di 170 milioni di euro per l'anno 2014, da destinare. a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di ottobre 2013. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei presidenti delle regioni interessate. I presidenti delle regioni interessate operano in qualità di commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122.».

Conseguentemente,

? *all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.»;

? *alla tabella A, voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 20.000;
2015: ? 0;
2016: ? 0.

5.45

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'esercizio 2014, 50 milioni per l'esercizio 2015 e 70 milioni di euro per l'esercizio 2016 denominato »Fondo di tutela archeologica dall'erosione costiera« al fine di finanziare un piano straordinario per la conservazione del patrimonio archeologico, finalizzato prioritariamente alla salvaguardia e messa in sicurezza dei territori prospicienti le aree costiere e a tutela dell'incolumità pubblica di visitatori e maestranze. Il piano, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto col Ministro dei beni e attività culturali e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, individua gli interventi urgenti, necessari e i soggetti che vi provvedono e le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento. Gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229».

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

«37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 30 milioni di euro nel 2014, di 50 milioni di euro nel 2015 e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

5.46

CALEO, VACCARI, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, come integrato dall'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è rifinanziato a decorrere dall'anno 2014 per una somma pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: « 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «35 milioni di euro per l'anno 2014, 635 milioni nell'anno 2015 e 1345 milioni di euro».

5.47

NACCARATO, GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI

Dopo il conuna 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2014 chiunque intenda effettuare attività di pesca sportiva o ricreativa in mare è tenuto alla comunicazione di cui all'articolo 1 decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 6 dicembre 2010, come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 15 luglio 2011. La comunicazione di cui al primo periodo ha validità annuale. Al momento della comunicazione e di ogni successivo rinnovo, i soggetti di cui al primo periodo sono tenuti al pagamento di un contributo pari a 10 euro da versare secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2-*ter*. A decorrere dall'anno 2014, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-*bis* sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Una quota delle risorse di cui al primo periodo pari 40 per cento è destinata allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per il rafforzamento delle iniziative di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, attraverso il finanziamento di azioni di sviluppo della concorrenza e della competitività delle imprese di pesca nazionali, nonché per il sostegno all'occupazione nel settore, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria e per il finanziamento di iniziative di sostegno del settore della pesca sportiva e ricreativa; un'ulteriore quota pari al 50 per cento delle predette risorse, è destinata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento delle attività di vigilanza, controllo e contrasto al fenomeno della pesca illegale svolta dal Corpo delle Capitanerie di porto.

2-*quater*. L'esercizio dell'attività di pesca sportiva o ricreativa in mare in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 1168 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, incrementata del doppio».

5.48

PUPPATO, CALEO, VACCARI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Gli interventi da finanziare con le risorse di cui ai commi 1 e 2 devono essere prioritariamente inquadrati in piani e progetti di bacino, finalizzati all'integrazione di misure di riduzione del rischio e di tutela e recupero degli ecosistemi acquatici, e supportati da processi partecipati, secondo le disposizioni di cui alle Direttive europee 2000/60 e 2007/60».

5.49

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, URAS

Al comma 3, sostituire le parole: «30 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni» *e dopo le parole:* «piano straordinario» *inserire le seguenti:* «di interventi sull'emergenza terra dei fuochi in Campania e».

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 170 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

5.50

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, URAS

Al comma 3, sostituire le parole: «30 milioni» *con le seguenti:* «100 milioni» *e dopo le parole:* «piano straordinario» *inserire le seguenti:* «di interventi sull'emergenza "terra dei fuochi" in Campania e».

Conseguentemente all'articolo 9, comma 1 sostituire le parole: «765 milioni» *con le seguenti:* «695 milioni» *e all'articolo 4, comma 3 sostituire le parole:* «100 milioni» *con le seguenti* «30 milioni».

5.51

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, CIOFFI, MANGILI

Al comma 3, primo periodo sostituire le parole: «30 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015» *con le parole:* «80 milioni di euro per il 2014 e 60 milioni di euro per il 2015».

Conseguentemente, all'articolo 9 sopprimere il comma 9 e alla tabella A alla voce Ministero dell'economia e finanze*, apportare la seguente variazione:*

? 2015: ? 30.000.

5.52

FLORIS

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Per contrastare l'emergenza legata agli incendi boschivi nella regione Sardegna è istituito

un apposito fondo con una dotazione di 5 milioni di euro ciascuno per gli esercizi 2014 e 2015 per il finanziamento di un piano straordinario per interventi di prevenzione e contrasto agli incendi da attivarsi di concerto con gli Enti all'uopo preposti».

Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: «30 milioni di euro» *con le seguenti:* «25 milioni di euro».

5.53

BERTOROTTA, NUGNES, MORONESE, PEPE, PUGLIA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Al comma 3, primo periodo, in fine, dopo le parole: «procedura d'infrazione comunitaria n. 2003/2007» *aggiungere le seguenti:* «assicurando priorità agli interventi di bonifica dei siti di discarica localizzati in Campania nell'area della cosiddetta "Terra dei Fuochi"».

5.54

RAZZI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Le attività e strutture private, le aree ricomprese del demanio marittimo oggetto di concessione dove già insistono i manufatti stabili, le pertinenze fisse ed amovibili, opere fisse e opere mobili costituenti volumetrie autorizzate esistenti, già regolamentate, conformi alle norme demaniali, edilizie e ambientali, che insistono su aree del demanio, e quelle destinate a stabilimenti balneari, concessioni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative, concessioni del demanio con finalità di attività fluviali, lacuali e portuali, concessioni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, concessioni del demanio con finalità sportive, le aree ricomprese del demanio marittimo oggetto di concessione di cui all'articolo 01 della legge 4 dicembre 1993, n. 494, sono escluse dall'applicazione della Direttiva 2006/123/CE ed inserite all'articolo 7 del decreto legislativo 59/2010.

3-*ter*. I terreni del demanio nazionale nella piena proprietà dello Stato Italiano a norma dell'articolo 345 del Trattato funzionamento Unione europea, *ex* articolo 295 del trattato CE, sui quali sono costruite ed esercitate anche attività, mediante la costruzione di opere a carattere permanente, le aree del demanio, e del demanio marittimo, dove già insistono i manufatti stabili, le pertinenze fisse ed amovibili, opere fisse e opere mobili costituenti volumetrie autorizzate, conformi alle norme demaniali edilizie e ambientali, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti, compatibilmente con le esigenze di pubblico interesse e con il diritto di libera fruibilità del mare e della battigia, sono venduti agli attuali concessionari e conduttori, riconoscendo la trasformazione del titolo concessorio, equiparato al diritto di superficie, in diritto reaIe, fatti salvi i diritti legittimamente acquisiti nel tempo che hanno maturato gli effetti equiparati per quanto dettato dall'articolo 3, comma 64, della legge 23 dicembre 1996, n. 64 come modificato dall'articolo 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

3-*quater*. Le aree occupate da strutture e attrezzature alle medesime asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del Demanio ed escluse dal demanio marittimo in quanto non più utilizzate per i pubblici usi del mare, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti in concerto con quello dell'economia e finanze. L'inclusione nel decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile. Il prezzo di acquisto del terreno e delle eventuali pertinenze, dovrà essere pagato entro 180 giorni dalla promulgazione della presente legge in un'unica soluzione al momento della stipula del contratto di vendita o nel momento che l'istituto bancario avrà dato disposizioni al pagamento.

3-*quinquies*. Il corrispettivo sul totale del trasferimento per il versamento dell'importo, dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto che tenga conto di un abbattimento per le superfici coperte permanenti. Il calcolo del corrispettivo è affidato all'Agenzia del Demanio, la quale stabilisce anche la tipologia delle nuove costruzione in nuovi ambiti territoriali del demanio nazionale, garantendo così il diritto di concorrenza, di libertà di stabilimento, la libertà di prestazione di servizi nell'Unione europea, rafforzare i diritti del destinatario dei servizi in quanto utenti di tali servizi, promuovere la qualità dei servizi, stabilire una cooperazione amministrativa effettiva tra gli Stati

membri.

3-*sexies*. Stante la realtà dei beni incamerati, dove è avvenuta l'accessione dei beni costruiti sopra il terreno demaniale, nei casi in cui il conduttore attuale del bene incamerato non è legittimato per ricorrere in giudizio per annullare l'incameramento secondo l'articolo 49 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 che alla data di promulgazione della presente legge è dichiarato abrogato, verrà valutato il bene complessivo dei manufatti pertinenziali dall'agenzia del Territorio competente per area, al costo iniziale della pertinenza scontando dalla valutazione, i costi delle manutenzioni e dell'usura dei beni e posto in vendita all'attuale conduttore. La valutazione finale sarà trasmessa all'agenzia del Demanio competente per area per la stipula dei contratti di vendita all'attuale conduttore. I canoni dovuti per effetto della legge n. 296 del 2006 sono ricompresi nella valutazioni finale per quanto versato in eccesso secondo la legge n. 494 del 1993.

3-*septies*. Per le Concessioni di beni demaniali marittimi ad uso turistico ricreativo di stabilimento balneare, il diritto reale sul terreno demaniale avrà come limite della sua estensione l'area destinata alla posa degli ombrelloni ed attrezzatura similare. Tale area sarà quindi definita spiaggia. La spiaggia definita come "area destinata alla sola posa ombrelloni ed attrezzatura similare" è riconosciuta come pertinenza destinata in modo durevole a servizio del bene realizzato sul terreno soggetto del diritto reale e sottoposta ad un canone concessorio annuale. Tale nuova definizione della spiaggia come parte del demanio necessario del Territorio nazionale non può essere sottoposta a strumenti di diritto privato. La spiaggia così definita sarà soggetta annualmente al pagamento del corrispettivo individuato dall'agenzia del Demanio secondo i parametri indicati dalla legge n. 494 del 1993, parametri che non comportino comunque maggiorazioni oltre l'incremento ISTAT aggiornato annualmente con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in misura pari alla media degli indici nazionali gerierali. Indicando al fine della valutazione del corrispettivo del canone concessorio della spiaggia posa ombrelloni e strutture similari, ambiti territoriali a valenza turistica: *a)* ad alta valenza; *b)* media valenza; *c)* normale valenza; *d)* bassa valenza. Considerando come aree valutate con un canone ricognitorio al 10 per cento nella valutazione complessiva del canone concessorio annuale le aree scoperte dove insistono anche con impianti a struttura leggera parcheggi, zone adibite a parco giochi o attività sportive, giardini, il cui uso ed accesso sia libero e gratuito e comunque tutte le aree il cui accesso sia libero e gratuito ed i servizi offerti gratuitamente, aree non riconducibili ad un utilizzo di posa ombrelloni o strutture similari a stretto fine di un utilizzo economico per l'azienda. Il vincolo di destinazione delle aree soggette al canone ricognitorio è indicato dal titolare del bene trasferito in proprietà e può essere sempre modificato previa comunicazione all'ufficio del demanio. La distinzione tra manufatti di facile o difficile rimozione stante la realtà della tecnica è soppressa, ogni manufatto si intende di facile rimozione. Le aree scoperte dove insistono impianti a struttura leggera, soggette al canone ricognitorio, possono permanere o essere liberate nel periodo invernale e l'area liberata rimane ugualmente soggetta a valutazione con canone ricognitorio. Per le concessioni di beni demaniali marittimi ai fini turistico ricreativi, il diritto di proprietà sul terreno demaniale avrà i seguenti limiti:

a) a monte, a sinistra e a destra rispetto all'accesso principale a monte, dalla linea di confine della concessione attuale;

b) a mare, dalla linea retta congiungente i punti di massimo aggetto verso amovibili, gli impianti a struttura leggera.

3-*octies*. Lo Stato Italiano al fine di garantire il rilancio degli investimenti nel settore del turismo provvederà nel termine di 30 giorni dall'emanazione della presente legge a stipulare accordi vincolanti ed obbligatori presso il sistema bancario per la rinegoziazione dei mutui e di ogni forma di garanzia in essere, contratti dalle attuali aziende per investimenti ed interventi inerenti l'attività e per l'erogazione di nuovi mutui agevolati alle aziende che intendano esercitare la volontà di acquisto del terreno demaniale o prevedano inoltre un piano di nuovi investimenti.

3-*novies*. L'occupazione e l'uso dei beni pubblici secondo quanto dettato dal comma 1) anche già oggetto di concessione amministrativa, di cui alla data di entrata in vigore della presente legge sia

cessata l'efficacia, e, comunque, alla scadenza del termine stabilito dal detto titolo o dalla legge, le spiagge libere attrezzate, al fine di garantire l'ammortamento degli investimenti effettuati ed i livelli occupazionali, garantendo la migliore utilizzazione accertata dalla conduzione nel tempo, sono attribuiti al precedente concessionario, gestore, mediante la prosecuzione del rapporto nella forma privatistica e nei modi indicati nella presente legge.

3-*decies*. I beni appartenenti al demanio marittimo permangone di competenza dello Stato al sensi dell'articolo 56-*bis*, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dal combinato disposto dell'articolo 56-*bis*, comma 1, e del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, articolo 5, comma 1, lettera *a)*.

3-*undecies*. Alla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e i comuni conformano alla presente disposizione i piani di utilizzazione degli arenili e gli strumenti urbanistici vigenti in materia di utilizzazione delle aree di demanio marittimo e degli arenili.

3-*duodecies*. Al concessionario o conduttore che non intenda acquistare il terreno passato al patrimonio disponibile alla scadenza della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è riconosciuto un indennizzo a carico del subentrante, per gli investimenti e i valori commerciali creati da definire con apposito decreto del Ministero dell'economia e finanze.

3-*terdecies*. Alla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la presente legge».

5.55

DE PETRIS, STEFANO, URAS

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Allo scopo di incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, alla promozione delle risorse locali e all'incremento dell'occupazione giovanile, i giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno d'età, anche associati in forma cooperativa, aventi residenza da almeno tre anni nei comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte, all'interno di un'area protetta di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, che avviano un'attività d'impresa nel corso degli anni 2014, 2015 e 2016, possono avvalersi, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 5 per cento del reddito prodotto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che i soggetti interessati abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.

3-*ter*. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 3-*bis* è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del medesimo comma, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. I soggetti di cui al comma 3-*bis* sono inoltre esentati dall'imposizione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi.

3-*quater*. Le agevolazioni di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* sono riconosciute, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, esclusivamente per le attività d'impresa inerenti i seguenti settori d'intervento:

a) educazione e formazione ambientale;

b) agricoltura biologica di cui al regolamento (CE) 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e successive modificazioni;

c) sviluppo e promozione delle produzioni agroalimentari e artigianali tipiche dell'area protetta;

d) escursionismo ambientale, turismo ecosostenibile e pescaturismo;

e) manutenzione del territorio e gestione forestale;

f) restauro e efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente».

Conseguentemente all'articolo 6, dopo il comma 24, sono aggiunti i seguenti:

«24-*bis*. A decorrere dall'anno 2014, i canoni annui per i titoli abilitativi concernenti prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma e in mare di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono incrementati moltiplicando l'importo vigente per un fattore pari a dieci.

24-*ter*. A decorrere dall'anno 2014, i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, la seguente aliquota di prodotto:

a) 20 per cento per gli idrocarburi estratti in terraferma;

b) 20 per cento per gli idrocarburi gassosi estratti in mare;

c) 14 per cento per gli idrocarburi liquidi estratti in mare.

24-*quater*. I commi 3 e 6-*bis* dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono abrogati».

5.56

DE PETRIS, STEFANO, URAS

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. All'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

«*e-bis)* promuove le azioni di sistema rivolte al monitoraggio e alla conservazione della biodiversità e alla tutela di specie di particolare interesse, alla promozione delle aree protette e all'educazione ambientale, alla diffusione delle buone pratiche di gestione, alla formazione professionale del personale degli Enti parco»;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Per l'attuazione degli interventi previsti dal programma è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro all'anno, a decorrere dall'anno 2014".

c) il comma 9 è abrogato.

3-*ter*. L'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. è abrogato».

Conseguentemente all'articolo 6, dopo il comma 24, sono aggiunti i seguenti:

«24-*bis*. A decorrere, dall'anno 2014, i canoni annui per i titoli abilitativi concernenti prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma e in mare di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono incrementati moltiplicando l'importo vigente per un fattore pari a dieci.

24-*ter*. A decorrere. dall'anno 2014, i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, la seguente aliquota di prodotto:

a) 20 per cento per gli idrocarburi estratti in terraferma;

b) 20 per cento per gli idrocarburi gassosi estratti in mare;

c) 14 per cento per gli idrocarburi liquidi estratti in mare.

24-*quater*. I cammi 3 e 6-*bis* dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1966, n. 625, sono abrogati».

5.57

BARANI

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato in violazione manifesta del diritto o con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato

e contro il soggetto riconosciuto colpevole per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale. Costituisce dolo il carattere intenzionale della violazione del diritto";

b) il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Salvo i casi previsti dai commi 3 e 3-*bis* nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di valutazione del fatto e delle prove";

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai sensi del comma 1, deve essere valutato se il giudice abbia tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto. In caso di violazione del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, non abbia osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea"».

5.58

CUOMO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Nelle more del funzionamento a regime del sistema di smaltimento dei rifiuti esistenti nella regione Campania, è autorizzato lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento e/o recupero di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, aventi codice cer 19.12.10 - 19.12.12 - 19.05.01 - 19-05.03 - 20.03.01 - 20.03.99, fino al completamento degli impianti necessari allo smaltimento degli stessi.

3-*ter*. Al fine di riequilibrare su base regionale l'onere derivante dalla gestione post-operativa delle discariche e dei siti di stoccaggio provvisorio di rifiuti, la Regione predispone ogni anno il piano di riparto dei relativi costi in base al numero degli abitanti di ogni singola Provincia o ATO, che è preso in considerazione per la determinazione della tariffa.

3-*quater*. Al fine di proseguire al riordino di tutte le attività connesse all'intero ciclo integrato dei rifiuti, come stabilito all'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e per garantire la gestione dei siti di stoccaggio provvisorio delle ecoballe e delle discariche in post gestione operativa, con particolare riferimento al servizio di vigilanza e guardiania notturna, le Società Provinciali e le successive ATO, previste dalla relativa legge regionale, devono avvalersi del personale degli ex Consorzi di Bacino attualmente sotto-impiegati, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 3.000;
2015: ? 3.000;
2016: ? 3.000.

5.59

DE PETRIS, URAS, CIRINNÀ

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo specificamente riservato al risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica all'interno delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3-*ter*. Il Fondo di cui al comma 3-*bis* è alimentato con i proventi derivanti dall'incremento del 25

per cento, a decorrere dall'anno 2014, della tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel Fondo.

3-*quater*. Gli enti di gestione delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, possono impegnare quota parte delle dotazioni trasferite dal Fondo di cui al comma 3-*bis* anche per la concessione di incentivi agli imprenditori agricoli finalizzati all'adozione di misure per la prevenzione dei danni.»

5.60

CASALETTO, DONNO

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-*bis*. All'articolo 185, comma 1, lettera *f)* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È fatta salva la possibilità, per il produttore o il detentore di residi di cui alla presente lettera che, in considerazione della provenienza o della destinazione di impiego non rientrano nella fattispecie di esclusione, dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per la qualifica dei residui medesimi come sottoprodotti".

3-*ter*. La sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'esclusione di cui all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si presume fino a prova contraria.»

5.61

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 57 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge conversione 7 agosto 2012, n. 134, sono aggiunti i seguenti comma:

"6-*bis*. Limitatamente alla misura di cui al comma 1, lettera *d)* "incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario, compresi gli interventi di *social housing* ", l'istanza di accesso al fondo può essere presentata dal soggetto pubblico proprietario degli immobili oggetto del progetto di intervento. Il soggetto pubblico nella stessa istanza dovrà indicare il soggetto privato esecutore già titolare di un contratto per la gestione di servizi energetici o le modalità di individuazione dello stesso secondo criteri di evidenza pubblica. Nel caso di soggetto privato già titolare di un contratto per la gestione di servizi energetici la durata contrattuale residua non può essere inferiore a tre anni. La durata del finanziamento a tasso agevolato non può eccedere la durata contrattuale residua. Nel caso di successiva.individuazione del soggetto privato la durata del finanziamento agevolato non può eccedere la durata contrattuale. il soggetto privato è il soggetto obbligato al rimborso del finanziamento concesso. Il soggetto privato si impegna a rispettare del disposizioni di cui al comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai comma 6 e 7. Il bando di gara per l'individuazione del soggetto privato deve contenere, a pena di nullità, tali indicazioni e quelle contenute nella circolare di cui al comma 5.

6-*ter*. Il Fondo di cui al comma 1 può essere utilizzato nell'ambito della programmazione unitaria ed alimentato con le risorse di provenienza comunitaria e quelle provenienti dalla quota nazionale di cofinanziamento. Le risorse finanziarie sono versate in una apposita sezione del Fondo costituita con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico».

5.62

ARRIGONI, CROSIO, COMAROLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo da ripartire, sentite le regioni interessate, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, al fine di finanziare un piano straordinario di

interventi di miglioramento della qualità dell'aria, con particolare riferimento alle polveri sottili, previa stipula di appositi accordi di programma con le regioni maggiormente interessate dallo sforamento diffuso dei limiti emissivi imposti dalle direttive comunitarie. Il piano, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, individua gli interventi necessari per il rientro nei limiti della qualità dell'aria e le modalità di erogazione del finanziamento alle regioni, con particolare riguardo al rafforzamento delle politiche di supporto alla mobilità sostenibile.».

Conseguentemente, alla tabella A, Voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione, a decorrere dal 2014:*

2014: ? 10.000;
2015: ? 10.000;
2016: ? 10.000.

5.63

RUTA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione e riordino della legislazione relativa alle concessioni di beni demaniali marittimi per attività di acquacoltura, molluschicoltura e mitilicoltura, ovvero per attività di pesca o connesse alla pesca, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 8, conuna 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di. tutela degli investimenti, il termine di durata delle concessioni scadute al 31 dicembre 2012 e di quelle in corso con scadenza entro il 31 dicembre 2017, è prorogato fino a tale data (31 dicembre 2017)».

5.64

CASALETTO, DONNO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. L'articolo 12, comma 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 è sostituito con il seguente:

"7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*, possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici solo quando sia dimostrate lo status di imprenditore agricolo del titolare dell'impianto e quando l'attività di produzione energetica sia qualificabile come attività connessa all'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto, in ogni caso, delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla presenza delle attività e produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14."».

5.65

DI BIAGIO, DI MAGGIO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione e riordino della legislazione relativa alle concessioni di beni demaniali marittimi per attività di acquacoltura, molluschicoltura e mitilicoltura, ovvero per attività di pesca o connesse alla pesca da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dll'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli

investimenti, il termine di durata delle concessioni scadute al 31 dicembre 2012 e di quelle in corso con scadenza entro il 31 dicembre 2017, è prorogato fino a tale data (31 dicembre 2017)».

5.66

FORMIGONI, RUVOLO, DALLA TOR

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009. n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione e riordino della legislazione relativa alle concessioni di beni demaniali marittimi per attività di acquacoltura, molluschicoltura e mitilicoltura, ovvero per attività di pesca o connesse alla pesca, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, il termine di durata delle concessioni scadute al 31 dicembre 2012 e di quelle in corso con scadenza entro il31 dicembre 2017, è prorogato fino a tale data (31 dicembre 2017).».

5.67

CASALETTO, DONNO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Sono considerati trattamenti che rientrano nella normale pratica industriale, ai fini della dimostrazione dei requisiti indicati dall'articolo 184-*bis*, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, i processi e le operazioni normalmente in uso nel comparto produttivo o nello specifico stabilimento diretti a rendere compatibili i residui produttivi, sotto il profilo ambientale e merceologico, con i processi produttivi propri dell'impresa utilizzatrice, senza che si determini mutamento della struttura e della costituzione del residuo medesimo. Rientrano, in ogni caso, nella nozione di normale pratica industriale le operazioni di: insufflazione di aria, essiccazione, lavaggio, fermentazione naturale, omogeneizzazione, triturazione, raffinazione, centrifugazione, sedimentazione, disidratazione e chiarificazione condotte nel luogo di produzione, o presso l'utilizzatore successivo, o effettuate da intermediari, quando tali operazioni siano parte integrante del processo di produzione o di destinazione e siano effettuate con l'ausilio di sostanze naturali non pericolose.»

5.68

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. I termini di decadenza previsti dall'articolo 1, comma 4, lett. *c)* e dall'articolo 4, comma 8, decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012 sono prorogati di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per quegli impianti, già iscritti in base a tale provvedimento ai relativi registri aperti presso il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE), da realizzarsi in zone che, nel corso degli anni 2012 e 2013, sono state per qualsiasi motivo riconosciute colpite da eventi calamitosi con provvedimenti normativi o amministrativi. La proroga è concessa anche nel caso in cui a ricadere nelle zone calamitate sono le opere connesse agli impianti su indicati».

5.69

CERONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. A partire dal 1º gennaio 2014 è soppresso il servizio d'interrompibilità del carico previsto dal comma 18 dell'articolo 30, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e, conseguentemente, l'esenzione per i clienti finali che prestano servizi di emergenza ai sensi dell'articolo 30, comma 19, della legge 23 luglio 2009, n. 99. Sono fatti salvi i servizi di riduzione istantanea resi sul territorio di Sicilia e Sardegna ai sensi del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 2010, n. 44».

5.70

SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI,

NACCARATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al fine di elaborare e realizzare progetti di ricerca e sviluppo nel settore agro-industriale nelle aree di produzione della Sicilia orientale, con particolare riferimento al reimpiego sostenibile degli scarti provenienti dalla lavorazione industriale degli agrumi, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di euro 3 milioni. Le predette risorse sono iscritte su apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione di spesa del Ministero dello sviluppo economico. Con decreto direttoriale, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità per accedere ai contributi».

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 9, sostituire le parole: «765 milioni» *con le seguenti:* «762 milioni».

5.71

BRUNI, MARINELLO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Il Fondo da ripartire "per le esigenze di tutela ambientate connesse al miglioramento della qualità ambientate dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani" di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, come integrato dall'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è rifinanziato a decorrere dal 2014 per una somma pari a 35 milioni di euro annui».

Conseguentemente all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni» *con le parole:* «65 milioni».

Conseguentemente all'articolo 10, comma 35, sostituite le cifre: «3.000» *e* «7.000» *rispettivamente con:* «3.035» *e* «7.035».

5.72

BARANI

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Nei tribunali già provvisti di mezzi automatici per rilevare e disciplinare l'orario di lavoro del personale pubblico (*badge* - tornelli), l'obbligo di registrazione è esteso a tutti i magistrati che vi prestano servizio, con la sola esclusione del Presidente del tribunale. In mancanza di mezzi automatici si procede alla rilevazione giornaliera attraverso appositi registri».

5.73

MARINELLO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. I termini di decadenza previsti dall'articolo 1, comma 4, lettera *c)* e dall'articolo 4, comma 8, decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 luglio 2012, n. 159, supplemento ordinario, in materia di incetivazione della produzione di energia. elettrica da impianti solari fotovoltaici (cosiddetto Quinto Conto Energia), sono prorogati di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per quegli impianti, già iscritti in base a tale provvedimento ai relativi registri aperti presso il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), da realizzarsi in zone che, nel corso degli anni 2012 e 2013, sono state per qualsiasi motivo riconosciute colpite da eventi calamitosi con provvedimenti normativi o amministrativi».

5.74

ORRÙ, FISSORE, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, GIACOBBE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. A partire dal 1º gennaio 2014 è soppresso il servizio d'interrompibilità del carico previsto dal comma 18 dell'articolo 30, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e, conseguentemente, l'esenzione per i clienti finali che prestano servizi di emergenza ai sensi dell'articolo 30, comma 19, della legge 23 luglio 2009, n. 99. Sono fatti salvi i servizi di riduzione istantanea resi sul territorio di Sicilia e Sardegna ai sensi del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge

22 marzo 2010, n. 44».

5.75

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

«3-bis. A partire dal 1º gennaio 2014 è soppresso il servizio d'interrompibilità del carico previsto dal comma 18 dell'articolo 30, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e, conseguentemente, l'esenzione per i clienti finali che prestano servizi di emergenza ai sensi dell'articolo 30, comma 19, della legge 23 luglio 2009, n. 99. Sono fatti salvi i servizi di riduzione istantanea resi sul territorio di Sicilia e Sardegna ai sensi del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 2010, n. 44».

5.76

CHIAVAROLI, BIANCONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, legge 24 marzo 2012, n. 27, è così sostituito: "Il comma 1 non si applica agli impianti realizzati e da realizzare su terreni nella disponibilità del demanio militare e agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra da installare in aree classificate agricole alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Detti impianti debbono comunque rispettare, in aggiunta ai requisiti previsti dall'allegato 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le seguenti condizioni:

a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW;

b) nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza intermedia non inferiore a 500 metri».

5.77

BORIOLI, FORNARO, ZANONI, DIRINDIN, STEFANO ESPOSITO, FAVERO, FISSORE, ELENA FERRARA, LEPRI, MANASSERO, MAURO MARIA MARINO, BROGLIA, CHITI, CASSON

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Nelle more dell'individuazione da parte del Ministero dell'ambiente delle ulteriori risorse da destinarsi agli specifici interventi di bonifica, previsti per i siti di interesse nazionale specificamente interessati da inquinamento da amianto, individuati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, delle sue successive modificazioni e integrazioni, e dei conseguenti decreti attuativi del Ministero dell'ambiente gli enti pubblici che intendano procedere con risorse proprie alla rimozione dei materiali inquinanti e al loro smaltimento possono farlo, senza che le risorse a tale scopo impiegate siano assoggettate ai vincoli del patto di stabilità interno.

3-*ter*. L'eventuale trasferimento di beni o porzioni di beni inquinati da amianto dal demanio dello Stato al demanio degli enti pubblici territoriali ricadenti nel sito di interesse nazionale di cui al precedente comma 3-*bis*, deve essere preceduto dalla bonifica da effettuarsi a carico dello Stato, ovvero deve essere accompagnato dallo stanziamento da parte dello Stato medesimo in favore dell'ente, delle risorse necessarie ad effettuarla, senza che esse siano assoggettate al patto di stabilità interno».

Conseguentemente:

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni»;

alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 40.000;

2015: ? 40.000;
2016: ? 40.000.

5.78

PICCOLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 4 le parole: "Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3" sono sostituite dalla seguenti: "Le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 5, della legge 6 agosto 2013, n. 97, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 3";

b) al comma 1 dell'articolo 5 le parole "Le disposizioni di cui al precedente articolo 1, commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 5, della legge 6 agosto 2013, n. 97, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 3"».

5.79

ARACRI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 1, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti moditicazioni:

a) comma 3-*bis* all'ultimo capoverso dopo le parole "non superiore a 5 MW.", aggiungere le seguenti: "Per emissioni nulle si deve intendere un impianto senza emissioni in atmosfera, salvo eventuali perdite sistemiche e comunque limiti idonei ad evitare potenziali rischi alla salute umana ed all'ambiente, durante il solo ciclo produttivo nelle normali condizioni di esercizio.";

b) comma 3-*bis*.1, in fine, dopo le parole "energia immessa nel sistema elettrico" aggiungere le seguenti: "quale valore medio annuo di produzione."».

5.80

CASSON, AMATI, FEDELI, FILIPPI, MICHELONI, PEGORER, GRANAIOLA, CIRINNÀ, PUPPATO, MINEO, TOCCI, FAVERO, DIRINDIN, BORIOLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. È autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per ciascuno dei seguenti anni 2014, 2015 e 2016 per la messa in sicurezza e bonifica dei siti (SIN) di classe di priorità 1 a maggiore rischio e con priorità decrescenti: 4 impianti industriali attivi o dismessi, 319 pubblici o privati a partire da 37 ospedali case di cure, case di riposo; 116 scuole di ogni ordine e grado, istituti di ricerca, 86 uffici della pubblica amministrazione, 27 impianti sportivi, 8 biblioteche, nonché per incentivazione di installazione di impianti fotovoltaici in sostituzione delle coperture in cemento amianto. Sono fatte salve le responsabilità degli autori della contaminazione e del proprietario delle aree in conformità alle leggi vigenti, e fatto salvo il dovere della autorità competenti di procedere alla ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di caratterizzazione e messa in sicurezza, nonché per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla legge».

Conseguentemente:

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «20 milioni di euro per l'anno 2014, 620 milioni nell'anno 2015 e 1.330 milioni»;

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «180 milioni» *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 20.000;
2015: ? 20.000;
2016: ? 20.000.

5.81

MARINELLO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al fine di garantire la rapida istituzione delle aree marine protette già previste, nonché di potenziare la gestione delle aree protette già istituite, il Ministro dell'ambiente del territorio e del mare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'istituzione delle aree marine proette, di cui al comma 1, lettere *f)*, *h)* e *p)* dell'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è incrementata, a decorrere dal 2014, di euro 300.000 in ragione d'anno, destinati all'istituzione delle nuove aree, e l'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge 4 aprile 2001, n. 93, è incrementata, a decorrere dal 2014, di euro 1.700.000 in ragione d'anno, destinati alle spese di funzionamento e di gestione delle aree già istituite».

Conseguentemente al comma 37 dell'articolo 10, le parole: «150 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «152 milioni».

5.82

MANDELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. I termini di decadenza previsti dall'articolo 1, comma 4, lettera *c)* e dall'articolo 4, comma 8, decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012 sono prorogati di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per quegli impianti, già iscritti in base a tale provvedimento ai relativi registri aperti presso il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), da realizzarsi in zone che, nel corso degli anni 2012 e 2013, sono state per qualsiasi motivo riconosciute colpite da eventi calamitosi con provvedimenti normativi o amministrativi. La proroga è concessa anche nel caso in cui a ricadere nelle zone calamitate sono le opere connesse agli impianti su indicati».

5.83

MILO, D'ANNA, FALANGA, LANGELLA, SIBILIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al fine di fronteggiare la grave situazione di dissesto idrogeologico diffuso sul territorio nazionale, le regioni entro 180 giorni individuano le aree di protezione integrale, dove sono accertate le maggiori condizioni di rischio e i tempi d'intervento emergenziali.

All'interno delle aree individuate si deve procedere all'eliminazione di qualsiasi preesistenza abitativa o commerciale sorta in difformità alla normativa urbanistica vigente.

Al di fuori della fascia di protezione gli enti locali elaborano un piano di recupero e caratterizzazione ambientaIe, con acquisizione in conferenza di servizi dei pareri degli enti preposti ai vincoli, da rilasciare entro 30 giorni, il documento viene inoltrato alla Regione per la successiva approvazione o diniego.

Il provvedimento costituisce variante al PRG all'esito della sua approvazione tenuto conto delle competenze degli enti preposti dalla stessa regione in presenza di eventuali deleghe amministrative.

Gli oneri concessori versati da coloro che procedono al recupero degli immobili nelle aree individuate, saranno utilizzati in ragione del 50 per cento per finanziare gli interventi di abbattimento e per il restante 50 per cento versate alla regione di appartenenza, per consentire interventi volti a mitigare i rischi di dissesto ambientale».

5.84

SPILABOTTE, SCALIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al fine di far fronte alle opere di ricostruzione del viadotto Biondi e alla messa in sicurezza dell'area interessata dalla frana verificatasi nel mese di marzo 2013, sono attribuiti al Comune di Frosinone 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 1.500;

2015: ? 1.500;
2016: ? 0.

5.85

VACCARI, SANGALLI, FABBRI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. l'articolo 10 del DM 28 dicembre 2012, recante determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi, è sostituito dal seguente: "Art. 10. - *(cumulabilità). ?* 1. Per la realizzazione dei progetti predisposti ai fini del rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 4, i soggetti di cui all'art. 7 comma 1 non possono accedere ad altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell'energia elettrica e del gas e ad altri incentivi statali, fatto salvo, nel rispetto delle rispettive norme operative, l'accesso a:

a) fondi di garanzia e fondi di rotazione;

b) contributi in conto interesse;

c) detassazione del reddito d'impresa riguardante l'acquisto di macchinari e attrezzature"».

5.86

CUOMO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3-*quater*, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, per la regione Campania il contributo ambientale di cui all'articolo 28 della legge regionale n. 4/2007, e s.m.i. rientra nelle voci di calcolo dei costi di gestione degli impianti, che le Società provinciali e gli ATO devono prevedere nella determinazione della tariffa sui rifiuti».

5.87

CUOMO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013 n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2013, n. 11, come modificato dalltarticolo 3, comma 3-*ter* del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è differito al 30 giugno 2014».

5.88

VERDUCCI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al comma 1 dell'art. 39 del decreto-legge 22 giugno 2012 n.83, convertito con legge 7 agosto 2012 n. 134, aggiungere il seguente periodo: "Si applicano ai consorzi di bonifica di cui al R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni i regimi tariffari speciali per i grandi consumatori industriali di energia elettrica e le relative modalità applicative".».

5.89

ZIZZA, IURLARO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al fine di realizzare gli interventi per la messa in sicurezza sito di interesse nazionale di Brindisi, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura lo svolgimento delle iniziative individuate nell'ambito dell'accordo quadro del 16 luglio 2013. Per il completamento delle opere concernenti il processo di bonifica e la messa in sicurezza dello stesso sito, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare attinge prioritariamente alle disponibilità del Fondo di cui al comma 3, in ragione degli importi derivanti dai contratti transattivi stipulati con i soggetti economici responsabili della compromissione delle diverse matrici ambientali, nonché per gli ulteriori interventi di bonifica e di riparazione ambientale».

5.90

URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione per l'acquisto dell'isola di Budelli, in deroga al comma 138, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, capoverso 1-*quater*, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro nel 2014».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 3-bis*, valutati 3 milioni di euro nel 2014, si provvede mediante riduzione in misura corrispondente dell'importo della allegata tabella A, rubrica* Ministero dell'economia e delle finanze.

5.91

CUOMO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al fine di garantire il supporto necessario alle iniziative in corso volte al superamento delle situazioni di criticità ambientale attualmente sussistenti nel territorio della Regione Campania in relazione al ciclo della depurazione delle acque reflue ed alla bonifica e risanamento dei siti contaminati, Campania Ambiente e Servizi S.p.A., società in house della Regione Campania che svolge attività nei settori della bonifica di siti contaminati o di aree degradate dal punto di vista ambientale o del ripristino e risanamento ambientale, può assumere, entro i limiti della relativa pianta organica, nel rispetto della normativa vigente ed anche attraverso procedure di mobilità, personale con esperienze lavorative pregresse nei settori anzidetti in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze di altre società regionali del comparto ambientale ovvero di soggetti che abbiano operato nei settori medesimi. La copertura dei relativi oneri è garantita con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione e del Piano di azione per la coesione e, per la parte non riferibile a detti strumenti di programmazione, nell'ambito delle risorse assegnate e stanziate e senza alcun ulteriore onere aggiuntivo per la finanza pubblica nazionale.»

5.92

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. A valere sulle risorse di cui al comma 2 del presente articolo sono destinate almeno 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016 a favore di interventi di ripristino e di mitigazione del rischio idrogeologico nei territori di Ginosa, Palagianello, Palagiano, Castellaneta e Laterza in provincia di Taranto colpiti da recenti eventi alluvionali del 7 e 8 ottobre 2013».

5.93

CASALETTO, DONNO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Alla movimentazione dei rifiuti dal luogo in cui sono esercitate le attività di cui all'articolo 266 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comma 4, fino alla sede aziendale del soggetto che le ha poste in essere, non si applicano le disposizioni in materia di trasporto dei rifiuti.»

5.94

ARRIGONI, COMAROLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Le risorse finanziarie autorizzate ai sensi dei commi 1 2 e 3 sono destinate ad interventi distribuiti uniformemente sul territorio nazionale.».

5.95

CANDIANI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. al comma 3, art. 45, decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole: "permesso di costruire" sono inserite le seguenti: "e la spontanea demolizione dei manufatti e strutture previste dall'art. 3 comma 1 lettera e 5)"».

5.96

DE PETRIS, STEFANO, URAS, DE CRISTOFARO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Dopo l'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è inserito il seguente:

"Art. 19-*bis.*

(Programma triennale per le aree marine protette e le riserve marine)

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare predispone, ogni tre anni, un programma ove sono indicati gli indirizzi generali, le priorità programmatiche, le attribuzioni economico-finanziarie, gli obiettivi e le azioni nazionali, nonché i termini di valutazione dei risultati della gestione delle aree marine protette e delle riserve marine di cui alla presente legge e alla legge 31 dicembre 1982, n. 979. Le attribuzioni economicofinanziarie del programma triennale alle singole aree marine protette e riserve marine sono effettuate in base a criteri oggettivi relativi alle dimensioni e alla complessità geomorfologica dell'area tutelata, alla significatività degli ecosistemi marini e costieri, alla presenza ed incidenza dei fattori antropici, agli interessi socio-economici e ad altri parametri da definire in tale sede. Il programma prevede altresì la realizzazione nelle aree marine protette di un monitoraggio scientifico dello stato di salute dell'ambiente, degli effetti della protezione e dell'evoluzione del contesto antropico e socio-economico, valutato con indicatori specifici. Al programma triennale, le regioni o gli enti gestori di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, possono proporre modifiche, integrazioni o aggiornamenti. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare decide sulle proposte nel termine di sessanta giorni.

2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro all'anno, a decorrere dall'anno 2014. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante incremento del 50 per cento, a decorrere dall'anno 2014, delle seguenti imposizioni:

a) addizionale erariale della tassa automobilistica sui veicoli di potenza superiore a 185 chilowatt di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-Iegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

b) tassa annuale sulla unità navali da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 20 metri, di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-Iegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

c) imposta erariale sui voti dei passeggeri di aereotaxi di cui all'articolo 16, comma 10-*bis*, del decreto-Iegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

d) imposta erariale sugli aeromobili ed elicotteri privati di cui all'articolo 16, comma 11, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2 a favore delle aree marine protette e delle riserve marine si provvede annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono escluse dal riparto per la corrispondente annualità le aree marine protette e le riserve marine i cui enti gestori non abbiano presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 30 giugno di ciascun anno, i risultati della gestione riferiti all'anno precedente."».

5.0.1

CANTINI, MARGIOTTA, BORIOLI, STEFANO ESPOSITO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis.*

Al comma 4 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011. n. 183, è aggiunto il seguente:

"n-*quinquies*. delle spese finalizzate al ripristino del demanio stradale in caso frane ed eventi calamitosi, entro il limite di 200 milioni di euro"».

Conseguentemente,

- *all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:* «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di

euro» *con le seguenti:* «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "21 per cento"»;

- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 40.000;
2015: ? 40.000;
2016: ? 40.000.

5.0.2

CANTINI, MARGIOTTA, BORIOLI, STEFANO ESPOSITO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis.*

Al comma 4 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011. n. 183, è aggiunto il seguente:

"n-*quinquies*. delle spese finalizzate al ripristino del demanio stradale in caso frane ed eventi calamitosi"».

Conseguentemente,

- all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"»;

- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 40.000;
2015: ? 40.000;
2016: ? 40.000.

5.0.3

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Disposizioni in materia di assicurazione per i danni derivanti da incendio e da calamità naturali)

1. I contratti di assicurazione di nuova stipulazione e quelli in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, che garantiscono contro l'incendio unità immobiliari private a qualunque uso destinate, prevedono l'estensione automatica della garanzia contro le calamità naturali previo adeguamento del premio.

2. Le unità immobiliari private, a qualunque uso destinate, di nuova costruzione ovvero oggetto di ampliamento, di demolizione e ricostruzione nonché di interventi che comunque riguardino parti strutturali, sono assoggettate ad assicurazione per i danni derivanti da incendio e da calamità naturali.

3. Non sono assicurabili le unità immobiliari abusive, ivi comprese le unità immobiliari abusive per le quali, pur essendo stata presentata la domanda di definizione dell'illecito edilizio, non siano stati corrisposti interamente l'oblazione e gli oneri accessori.

4. In caso di evento dannoso è esclusa ogni forma di intervento pubblico per la riparazione o la ricostruzione delle unità immobiliari abusive ovvero di quelle di cui al comma 2 se non assicurate.

5. I premi assicurativi sono correlati anche agli indici di rischio delle diverse aree del territorio, alle tecniche adottate nella costruzione, allo stato di manutenzione e adeguamento, alle normative di

settore per la prevenzione antincendi e delle calamità naturali ed al principio di mutualità.

6. L'assicuratore può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili per la mancata effettuazione dei controlli previsti dalle normative di settore per la prevenzione degli incendi e delle calamità naturali, limitatamente alle unità immobiliari di cui al comma 2.

7. In considerazione del carattere innovativo della garanzia, è istituito, sentita l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un consorzio di coriassicurazione .per i rischi derivanti da calamità naturali.

8. Lo Stato interviene in qualità di riassicuratore di ultima istanza per la parte di danno eooedente la capacità annua complessiva del sistema assicurativo e riassicurativo privato.

9. Al fine di consentire lavvio di un regime assicurativo obbligatorio per la copertura dei rischi derivanti da incendio e da calamità naturali, il Fondo di garanzia, istituito dall'articolo 1, comma 202, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, affidato alla gestione della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici (CONSAP S.p.A.) è rifmanziato, per l'anno 2014 con l'autorizzazione di spesa pari a 50 milioni di euro, e a decorrere dal 2015 con i premi incassati dallo Stato per l'attività di riassicurazione e, per il residuo, con l'autorizzazione di spesa pari a 50 milioni di euro.

10. Le eventuali eccedenze derivanti, all'esito di un congruo periodo di accumulo, dalla gestione del fondo di cui al comma 8 sono destinate all'adeguamento delle infrastrutture e alle attività di prevenzione delle calamità naturali.

11. I contratti di assicurazione di cui al comma 1 e 2 sono esenti da imposta sulla parte di premio relativa al rischio derivante dalle calamità naturali. I premi assicurativi corrisposti dagli assicurati, per la parte relativa al rischio derivante dalle calamità naturali, sono detraibili secondo un'aliquota media pari al 19 per cento. Le imprese di assicurazione sono obbligate a costituire, in regime di esenzione fiscale, riserve di perequazione per i rischi derivanti da calamità naturali».

Conseguentemente all'articolo 9, comma 13 le parole: «100 milioni», *sono sostituite dalle seguenti:* «50 milioni».

Conseguentemente alla Tabella C voce Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, *sono apportate le seguenti modificazioni:*

anno 2015: ? 50 milioni;

anno 2016: ? 50 milioni.

5.0.4

RAZZI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Caratterizzazione Ambientale degli Stabilimenti e delle Concessioni Balneari Italiane)

1. Le concessioni balneari ricadenti nelle Aree Marine Protette Italiane ai sensi della Legge 394/91 sono soggette ai correlati vincoli conservativi tesi a garantire la migliore tutela e conservazione dell'ambiente; sono quindi definite "a caratterizzazione ambientale".

2. In ragione di detta caratterizzazione, alle concessioni ed agli stabilimenti di cui al comma 1 non si applica la direttiva servizi 2006/123/UE, ne l'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraie-2010, n. 25.

3. Al fine di evidenziare e valorizzare la caratterizzazione ambientale delle concessioni balneari nelle aree protette, i concessionari sottoscrivono specifiche convenzioni, sulla base di un modello predisposto da Federparchi, con i soggetti gestori delle Aree Marine Protette.

4. Nelle convenzioni da stipularsi entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i concessionari si impegnano a:

a) fare propri i principi contenuti nella Carta Europea del Turismo Sostenibile;

b) stabilire specifiche intese con l'AMP in ordine ai mezzi meno impattanti per la pulizia delle spiagge ed allo smaltimento differenziato dei rifiuti, ivi compresi quelli provenienti dal mare;

c) assicurare specifiche forme di tutela delle aree dunali e delle pinete nonché delle specie animali

e vegetali protette;

d) prevedere interventi di ristrutturazione del patrimonio esistente utilizzando sistemi di bioedilizia e di recupero energetico;

e) prevedere specifici corsi di educazione ambientale per i turisti con personale qualificato dell'AMP;

f) impegnarsi a promuovere e valorizzare i prodotti tipici dei Parchi, quali i prodotti dell'agricoltura biologica e a chilometro zero con particolare riferimento alla pesca artigianale;

g) prevedere specifiche intese con l'AMP ed i Comuni per la migliore tutela delle spiagge libere nell'ottica del rispetto dell'ambiente e della natura;

h) promuovere ogni altra iniziativa finalizzata alla sostenibilità ambientale delle attività turistiche ricadenti nelle aree demaniali.

5. Le convenzioni sono trasmesse al Ministero dell'Ambiente al fine di assicurare il controllo e la rispondenza alle finalità di conservazione e valorizzazione degli ambienti-naturali.

6. La disciplina degli stabilimenti e delle concessioni balneari a "caratterizzazione ambientale", di cui ai precedenti articoli, può essere estesa alle aree contigue delle AMP così come definite dalle Regioni ai sensi dell'art. 32 L. n. 394/91, nel termine di giorni sessanta dall'entrata in vigore della presente legge.

7. La disciplina della caratterizzazione ambientale può essere ulteriormente estesa alle concessioni ricadenti in altri Comuni previa specifica intesa tra gli stessi Comuni, i concessionari ed i soggetti gestori delle Aree Marine Protette finalizzata ad assicurare gli evidenti interessi pubblici che informano le convenzioni di Caratterizzazione Ambientale di cui all'art. 3.

8. Le intese sono trasmesse entro il termine perentorio di giorni sessanta dall'entrata in vigore della presente legge al Ministero dell'Ambiente. Nei successivi trenta giorni il Ministero può formulare prescrizioni, integrazioni e modificazioni alle intese.

9. Entro i trenta giorni successivi le parti sottoscrivono in via definitiva l'intesa che dovrà necessariamente contenere gli elementi di caratterizzazione ambientale di cui al comma 4».

5.0.5

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis.*

(Applicazione delle disposizioni sospensive di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55)

1. Nelle more del riordino della disciplina del settore energetico, le disposizioni sospensive di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, devono ritenersi applicabili a tutte le fattispecie insorte a fare data dal 10 febbraio 2002, stante la stabilizzazione del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, operata dall'articolo 1-*sexies*, comma 8, del decreto-Iegge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.

2. In considerazione di quanto previsto al precedente comma è esclusa l'applicabilità dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001 e dell'articolo 15 della legge n. 393 del 1975».

6.1

SACCONI, CHIAVAROLI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. A decorrere dal 1º gennaio 2014 le somme erogate ai lavoratori dipendenti, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o interaziendale, a titolo di incremento di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico, agli utili d'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività, ivi comprese le maggiorazioni per

lavori a turni, lavoro notturno, lavoro festivo, orari di lavoro flessibili o plurisettimanali e lavoro straordinario, se volto a una intensificazione dell'orario contrattuale settimanale, sono soggette a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento.

1-*bis*. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 trova applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i-titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno, ad euro 40.000.

1-*ter*. La retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1, non può comunque essere complessivamente superiore, nel corso dell'anno, ad euro 6.000 lordi.

1-*quater*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, possono essere aggiornati i limiti di reddito e di retribuzione di produttività di cui, rispettivamente, ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, nonché stabilite ulteriori modalità di applicazione dell'agevolazione di cui al comma 1.

1-*quinquies*. L'articolo 1, comma 482; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è abrogato».

6.2

SACCONI, CHIAVAROLI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. A decorrere dal 1º gennaio 2014 le somme erogate ai lavoratori dipendenti, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o interaziendale, a titolo di incremento di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico, agli utili d'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività, ivi comprese le maggiorazioni per lavori a turni, lavoro notturno, lavoro festivo, orari di lavoro flessibili o plurisettimanali e lavoro straordinario, se volto a una intensificazione dell'orario contrattuale settimanale, sono soggette a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento.

1-*bis*. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 trova applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno, ad euro 40.000.

1-*ter*. La retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1, non può comunque essere complessivamente superiore, nel corso dell'anno, ad euro 6.000 lordi.

1-*quater*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da-emanare entro i131 gennaio di ciascun anno, possono essere aggiornati i limiti di reddito e di retribuzione di produttività di cui;-rispettivamente, ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, nonché stabilite ulteriori modalità di applicazione dell'agevolazione di cui al comma 1.

1-*quinquies*. L'articolo 1, comma 482, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è abrogato».

6.3

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Con effetto dal 1º gennaio 2014, con uno o più regolamenti da adottarsi entro il 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo .parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo è delegato a istituire una soglia di esenzione dall'IRPEF per tutti i soggetti che dichiarano un reddito complessivo inferiore a 12 mila euro. Tramite il medesimo decreto sono modificate le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica . 22 dicembre 1986, n. 917, coerentemente con la nuova soglia di esenzione».

Conseguentemente, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*. ? 1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato. della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare

superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.

2. Il Governo, entro trenta giorni. dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

6.4

CERONI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Con effetto dal 1º gennaio 2014, con uno o più regolamenti da adottarsi entro il 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo è delegato a istituire una soglia di esenzione dall'IRPEF per tutti i soggetti che dichiarano un reddito complessivo inferiore a 12 mila euro. Tramite il medesimo decreto sono modificate le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, coerentemente con la nuova soglia di esenzione».

Conseguentemente, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*. - *(Riduzione consumi intermedi). ?* 1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.

2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

6.5

SANGALLI, TOMASELLI, DEL BARBA, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Con effetto dal 1º gennaio 2014, con uno o più regolamenti da adattarsi entro il 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo è delegato a istituire una soglia di esenzione dall'IRPEF per tutti i soggetti che dichiarano un reddito complessivo inferiore a 12 mila euro. Tramite il medesimo decreto sono modificate le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, coerentemente con la nuova soglia di esenzione».

Conseguentemente, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*. - *(Riduzione consumi intermedi). ?* 1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.

2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

6.6

RITA GHEDINI, GUERRIERI PALEOTTI, FEDELI, GATTI, SANGALLI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ANGIONI, CASSON, D'ADDA, FAVERO, PARENTE, SPILABOTTE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), *premettere la seguente:*

«*0a)* al comma 1, alla lettera *a)* le parole: "1.840 euro" sono sostituire dalle seguenti: "1.885";

b) alla lettera a), *sostituire i capoversi* «b» *e* «c» *con i seguenti:*

«*b)* 669 euro, aumentata del prodotto tra 1.216 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000, diminuito del reddito complessivo, e 27.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 35;000;

c) 669 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 20.000 euro;»;

c) sopprimere la lettera b).

6.7

BONFRISCO, BONDI, CERONI, MILO, MANDELLI, REPETTI

Al comma 1, la lettera a) *è sostituita dalla seguente:*

«*a)* al comma 1, le lettere *b)* e *c)* sono sostituite dalle seguenti:

"*b)* 1.720 euro, aumentata del prodotto tra 320 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;

c) 1.720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro; là detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro;"».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2 miliardi di euro annui a decorrere dal 2014, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, entro il 15 gennaio 2014 sono a ridotte, eliminate o riformate le spese fiscali che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, ferma restando la priorità della tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'istruzione, nonché dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica, in termini tali da assicurare minori spese in misura corrispondente.

1-*ter*. Qualora i predetti decreti non siano adottati entro il termine di cui al periodo precedente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2014, sono ridotte in termini lineari le dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, relative a contributi o incentivi alle imprese, per un importo pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014».

6.8

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, la lettera b) *è soppressa.*

Conseguentemente, all'articolo 6, al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo la lettera* a), *aggiungere le seguenti:*

«*a-bis)* all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

a-ter) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

2) *dopo la lettera* b), *aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"».

6.9

PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. In via sperimentale, per l'anno d'imposta 2014, ai fini del calcolo dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) ai sensi del decreto del Presidente della-Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non rientrano nel calcolo della base imponibile i redditi da lavoro dipendente o assimilati di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera *a)*, e 50, comma 1, lettere *a), b), c), c-bis), d), h-bis)* e *l)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986; percepiti nell'anno 2013, nel limite massimo di euro 5.000 annui. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 5-*ter* ».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2014";

c) al comma 13, lettera *a)*, numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

d) al comma 19, lettere *a), b)* e *c)* numero 3), le parole: "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";

e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituitedalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

1) nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013";

2) nell'ultimo periodo, le parole: "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente:

"28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis)* a *c-quater)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis)* a *c-quinquies)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con le seguenti modalità:

1) per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2) per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1º gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461";

h) al comma 29, le parole: "1º gennaio 2012" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1º gennaio 2014", "31 dicembre 2013";

i) ai commi 30 e 31, le parole: "31 marzo 2012" e le parole: "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

l) al comma 32, le parole: "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";

m) al comma 33 le parole: "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare."

7-*ter*. Alle disposizioni di cui al comma 7-*bis*, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

7-*quater*. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-*quinquies*. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-*sexies*. Le disposizioni dei commi da 7-*bis* a 7-*quinquies*, esplicano effetto a decorrere dal 1º gennaio 2014"».

6.10

MUNERATO, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Con l'obiettivo di sostenere l'occupazione dei giovani nel peculiare contesto dell'attuale situazione economica, in via sperimentale per un triennio, nel limite di un miliardo di euro, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i soggetti di età inferiore ai trentacinque anni assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni. Il predetto periodo di esenzione è ridotto a diciotto mesi in caso di assunzione di soggetti di età inferiore a trentacinque anni con contratto di natura subordinata a tempo determinato ovvero con le tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive integrazioni e modificazioni».

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 5 inserire i seguenti: «5-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

5-*ter.* Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.

5-*quater.* All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni informa congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta.

Conseguentemente, dopo l'articolo 10 aggiungere i seguenti: Art. 10-bis. 1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori *market*

sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la *spending review*, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

3. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

Art. 10-*ter*. ? 1. Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-*bis)* a c-*quinquies)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.»

6.11

GATTI, RITA GHEDINI, ANGIONI, CASSON, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per l'anno 2014, ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito per cui l'imposta netta sia pari a zero, è erogata una somma pari a euro 150. L'erogazione è riconosciuta a:

a) percettori di reddito da lavoro dipendente o assimilato;

b) percettori di reddito da pensione;

c) lavoratori autonomi che soddisfino i requisiti di cui ai commi 96 e 99 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007».

Conseguentemente,

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni», con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:«4-*bis*. All'articolo 2, comma 2, del

decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;

all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,5 per mille»;

all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;

all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:« 22-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;

all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento», sono sostituite dal seguente: «22 per cento»;

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

6.12

VERDUCCI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. A partire dal 2014, le percentuali degli acconti Irpef e Irap dei contribuenti che dichiarano redditi di lavoro autonomo e di impresa per una cifra inferiore a 20.000 euro, sono stabilite nella misura del 95 per cento in luogo dell'attuale percentuale, per la parte di reddito relativa alle predette due categorie di reddito».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro»*, con le seguenti:* « 60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento», sono sostituite dal seguente: «22 per cento»;

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: ? 40.000;

2015: ? 40.000;

2016: ? 40.000.

6.13

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "le spese sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, comprese quelle di viaggio e quelle di soggiorno, queste nel limite massimo di 250,00 euro al giorno, ai fini degli obblighi minimi di formazione e/o aggiornamento professionale, sono integralmente deducibili; in tutti gli altri casi, sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare, compresa la parte eccedente 250,00 al giorno per le spese di soggiorno. Al raggiungimento del pieno soddisfacimento del debito formativo, cosi come individuato, si ha diritto a un'ulteriore deduzione di 500,00 euro"».

Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni riferite al finanziamento dell'attività di formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1163, della legge finanziaria n. 296/2006 sono

ridotte del 10 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2014. Da tali condizione si evincono le ragioni della proposta di prevedere un'integrale deducibilità delle suddette spese. Relativamente alla copertura finanziaria, le minori entrate stimate sono compensate da una riduzione del 10 per cento, a decorrere dal 2014, delle dotazioni relative al finanziamento dell'attività di formazione professionale di cui alla Tabella C, allegata alla legge di Stabilità.

6.15

CENTINAIO, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 149, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "alle associazioni sportive dilettantistiche", aggiungere le seguenti parole: "ed alle Associazioni Bandistiche legalmente costituite"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente: «Art. 10-*bis*. 1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dal produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la *spending review*, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi».

6.16

CENTINAIO, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, dopo la lettera i-*septies)* è aggiunta la seguente: "i-*octies)* le spese, per un importo annuo non superiore a 500,00 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla Pubblica Amministrazione o presso Associazioni Bandistiche legalmente costituite"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente: «Articolo 10-*bis*. ? 1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per, consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi

di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la *spending review*, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti al sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi».

6.17

CENTINAIO, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* All'articolo 13-*bis*, comma 1 lettera i-*ter)* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "in favore delle società sportive dilettantistiche", aggiungere le seguenti parole: "e delle Associazioni Bandistiche legalmente costituite,"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente: «Art. 10-*bis*. ? 1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizI. La Conslp S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la *spending review*, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.»

6.18

CENTINAIO, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* All'articolo 13-*bis*, comma 1 lettera i-*ter)* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, sostituire le parole: "millecinquecento euro"*, con le seguenti:* "cinquemila euro"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 10 aggiungere Il seguente: «Art. 10-*bis*. ? A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai. produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento.

Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché del dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la *spending review*, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano plani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

6.19

GALIMBERTI, BARANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al comma 5, articolo 54, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "le spese sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, comprese quelle di viaggio e quelle di soggiorno, queste nel limite massimo di 250,00 euro al giorno, ai fini degli obblighi minimi di formazione e/o aggiornamento professionale, sono integralmente deducibili; in tutti gli altri casi, sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare, compresa la parte eccedente 250,00 al giorno per le spese di soggiorno. Al raggiungimento del pieno soddisfacimento del debito formativo, così come individuato, si ha diritto a un'ulteriore deduzione di 500,00 euro"».

Conseguentemente alla Tabella C, le dotazioni riferite al finanziamento dell'attività di formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1163, della legge finanziaria n. 296/2006 sono ridotte del 10 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2014.

6.20

LUIGI MARINO, LANZILLOTTA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis* Le maggiori risorse derivanti dalla cancellazione degli stanziamenti iscritti in bilancio come da comma 1-*ter*, sono destinate alle misure di cui al comma 1.

1-*ter* articolo 41, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; articolo 1, comma 368, lettera *a)*, legge 3 dicembre 2005, n. 266; articolo 3, commi da 1 a 4, decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 articolo 5, legge 21 dicembre 1997, n. 449; articolo 40, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78».

6.21

GALIMBERTI, MANDELLI, BOCCA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con effetto dal 1º gennaio 2014 con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, tenendo conto degli andamenti degli eventi relativi al rispetto della normativa generale sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, è stabilita la riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali da attribuire alle aziende appartenenti a ciascuna delle gestioni separate di cui all'articolo 1 comma 1, lettera *a)*, *b), c)* e *d)* del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in rapporto all'eventuale risultato di esercizio annuale positivo conseguito dalle predette gestioni nell'anno precedente, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. In considerazione dei risultati gestionali dell'ente e dei relativi andamenti prospettici, per effetto della riduzione dei

premi di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto allo stesso ente da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. A decorrere dall'anno 2014, l'INAIL effettua una verifica di sostenibilità economica, finanziaria e attuariale asseverata dal Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

6.22

SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con effetto dal 1º gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, tenendo conto degli andamenti degli eventi relativi al rispetto della normativa generale sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, è stabilita la riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 900 milioni di euro per l'anno 2014, 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Agli indennizzi in capitale relativi ad eventi che si verificano a partire dal 1º gennaio 2014 e alle rendite, costituite ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in vigore al 1º gennaio 2014 è riconosciuto, a titolo di recupero del valore dell'indennità risarcitoria del danno biologico, un aumento corrispondente alla mancata rivalutazione delle stesse indennità dall'entrata in vigore delle tabelle di indennizzo fino al 31 dicembre 2013. A decorrere dal 1º gennaio 2014 i medesimi indennizzi sono rivalutati annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT, intervenuta rispetto all'anno precedente. In considerazione dei risultati gestionali dell'ente e dei relativi andamenti prospettici, per effetto della riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto allo stesso ente da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. A decorrere dall'anno 2016, l'INAIL effettua una verifica di sostenibilità economica, finanziaria e attuariale, asseverata dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

6.23

TOMASELLI, SANGALLI, LAI, DEL BARBA, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con effetto dal 1º gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL ed in proporzione ai contributi per premi versati al bilancio dell'Istituto, è stabilita la riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. In considerazione dei risultati gestionali dell'ente e dei relativi andamenti prospettici, per effetto della riduzione dei premi di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto allo stesso ente da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. A decorrere dall'anno 2016, l'INAIL effettua una verifica di sostenibilità economica, finanziaria e attuariale, asseverata dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

Conseguentemente:

? *all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:* «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni»;

? *all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole:* «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni»

e all'elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

? *all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "il contributo di solidarietà è deduci bile dal reddito complessivo" sono soppresse»;

? *all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.».

? *all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole:* «2 per mille» *con le seguenti:* «2,5 per mille»;

? *all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

? *all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:*

«22-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, seno rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

? *all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento"»;

? *alla tabella A, voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 30.000;
2015: ? 30:000;
2016: ? 30.000.

6.24

COMAROLI, BITONCI

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Con effetto dal 1º gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, tenendo conto degli andamenti degli eventi relativi al rispetto della normativa generale sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, è stabilita la riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 900 milioni di euro per l'anno 2014, 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Agli indennizzi in capitale relativi ad eventi che si verificano a partire dal 1º gennaio 2014 e alle rendite, costituite ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, in vigore al 1º gennaio 2014 è riconosciuto, a titolo di recupero del valore dell'indennità risarcitoria del danno biologico, un aumento corrispondente alla mancata rivalutazione delle stesse indennità dall'entrata in vigore delle tabelle di indennizzo fino al 31 dicembre 2013. A decorrere dal 1º gennaio 2014 i medesimi indennizzi sono rivalutati annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT, intervenuta rispetto all'anno precedente. In considerazione

dei risultati gestionali dell'ente e dei relativi andamenti prospettici, per effetto della riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto allo stesso ente da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. A decorrere dall'anno 2016, l'INAIL effettua una verifica di sostenibilità economica, finanziaria e attuariale, asseverata dal Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

6.25

CATALEO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 2, dopo le parole: «luoghi di lavoro,» *sono inserite le seguenti:* «con particolare riguardo all'impresa agricola,».

6.26

BIANCONI

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

1) *dopo le parole:* «gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali» *inserire le seguenti:* «da attribuire alle aziende appartenenti a ciascuna delle gestioni separate di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in rapporto all'eventuale risultato di esercizio annuale positivo conseguito dalle predette gestioni nell'anno precedente»;

2) *al primo e secondo periodo, sopprimere le parole:* «e contributi»;

3) *all'ultimo periodo, la parola:* «2016» *è sostituita dalla seguente:* «2014».

6.27

SANGALLI, TOMASELLI, DEL BARBA, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:

1) *dopo le parole:* «gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali» *inserire le seguenti:* «da attribuire alle aziende appartenenti a ciascuna delle gestioni separate di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in rapporto all'eventuale risultato di esercizio annuale positivo conseguito dalle predette gestioni nell'anno precedente»;

2) *al primo e secondo periodo, sopprimere le parole:* «e contributi»;

3) *all'ultimo periodo, la parola:* «2016» *è sostituita dalla seguente:* «2014».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

? *all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:* «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni»;

? *all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole:* «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni» *e all'elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

? *all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole:* «2 per mille» *con le seguenti:* «2,1 per mille»;

? *all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;

? *all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:*

«22-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.»;

? *all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento"»;

? *alla tabella A, voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 30.000;
2015: ? 30.000;
2016: ? 30.000;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

6.28

PALERMO, BERGER, FRAVEZZI

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali» *inserire le seguenti:* «da attribuire alle aziende appartenenti a ciascuna delle gestioni separate di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in rapporto all'eventuale risultato di esercizio annuale positivo conseguito dalle predette gestioni nell'anno precedente»;

b) al primo e secondo periodo, sopprimere le parole: «e contributi»;

c) all'ultimo periodo, la parola: «2016» *è sostituita dalla seguente:* «2014».

6.29

PAGANO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: «gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali» *inserire le seguenti:* «da attribuire alle aziende appartenenti a ciascuna delle gestioni separate di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in rapporto all'eventuale risultato di esercizio annuale positivo conseguito dalle predette gestioni nell'anno precedente».

al primo e secondo periodo, sopprimere le parole: «e contributi».

all'ultimo periodo, la parola: «2016» *è sostituita dalla seguente:* «2014».

6.30

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

? *dopo le parole:* «gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali» *inserire le seguenti:* «da attribuire alle aziende appartenenti a ciascuna delle gestioni separate di cui, all'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in rapporto all'eventuale risultato di esercizio annuale positivo conseguito dalle predette gestioni nell'anno precedente»;

? *al primo e secondo periodo, sopprimere le parole:* «e contributi»;

? *all'ultimo periodo, la parola:* «2016» *è sostituita dalla seguente:* «2014».

6.31

BRUNI, LIUZZI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

? *dopo le parole:* «gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali» *inserire le seguenti:* «da attribuire alle aziende appartenenti a ciascuna delle gestioni separate di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in rapporto all'eventuale risultato di esercizio annuale positivo conseguito dalle predette gestioni nell'anno precedente»;

? *al primo e secondo periodo, sopprimere le parole:* «e contributi»;

? *all'ultimo periodo, la parola:* «2016» *è sostituita dalla seguente:* «2014».

6.32

BONFRISCO, ALBERTI CASELLATI, CONTE, DALLA TOR, MARIN, PICCOLI, ZANETTIN

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

? *dopo le parole:* «gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali» *inserire le seguenti:* «da

attribuire alle aziende appartenenti a ciascuna delle gestioni separate di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in rapporto all'eventuale risultato di esercizio annuale positivo conseguito dalle predette gestioni nell'anno precedente»;

? *al primo e secondo periodo, sopprimere le parole:* «e contributi»;

? *all'ultimo periodo, la parola:* «2016» *è sostituita dalla seguente:* «2014».

6.33

FUCKSIA, CATALFO, PUGLIA

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

«1) *dopo le parole:* "gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" *inserire le parole seguenti* : "da attribuire alle aziende appartenenti a ciascuna delle gestioni separate di cui all'articolo 1 comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, in rapporto all'eventuale risultato di esercizio annuale positivo conseguito dalle predette gestioni nell'anno precedente;

2) *primo e secondo periodo, sopprimere le parole:* "e contributi";

3) *ultimo periodo, la parola:* "2016" *è sostituita dalla seguente*: "2014"».

6.34

CERONI

Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:

«1) *dopo le parole:* "gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" *inserire le parole seguenti:* "da attribuire alle aziende appartenenti a ciascuna delle gestioni separate di cui all'articolo 1 comma 1, lettera *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, in rapporto all'eventuale risultato di esercizio annuale positivo conseguito dalle predette gestioni nell'anno precedente;

2) *primo e secondo periodo, sopprimere le parole:* "e contributi";

3) *ultimo periodo, la parola:* "2016" *è sostituita dalla seguente:* "2014"».

6.35

BITONCI, COMAROLI, BISINELLA, ARRIGONI, BELLOT

Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:

«1) *dopo le parole*: "gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" *inserire le parole seguenti:* "da attribuire alle aziende appartenenti a ciascuna delle gestioni separate di cui all'articolo 1 comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, e *d)* del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, in rapporto all'eventuale risultato di esercizio annuale positivo conseguito dalle predette gestioni nell'anno precedente;

2) *primo e secondo periodo, sopprimere le parole*: "e contributi";

3) *ultimo periodo, la parola*: "2016" *è sostituita dalla seguente:* "2014"».

6.36

BIANCONI

Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:

«1) *dopo le parole:* "gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" *inserire le parole seguenti:* "da attribuire alle aziende appartenenti a ciascuna delle gestioni separate di cui all'articolo 1 comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, in rapporto all'eventuale risultato di esercizio annuale positivo conseguito dalle predette gestioni nell'anno precedente;

2) *primo e secondo periodo, sopprimere le parole*: "e contributi";

3) *ultimo periodo, la parola:* "2016" *è sostituita dalla seguente:* "2014"».

6.37

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Al comma 2, primo periodo, le parole: «importo pari a 1.000 milioni per l'anno 2014, 1.100 milioni per l'anno 2015 e 1.200 milioni a decorrere dall'anno 2016» *sono sostituite dalle seguenti:* «importo pari a 1.200 milioni per l'anno 2014, 1.300 milioni per l'anno 2015 e 1.400 milioni a decorrere dall'anno 2016».

Sono, altresì, corrispondentemente modificate gli importi indicati nel secondo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della

legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo 2004, n 92, istituti va del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati cori apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato».

6.38

MUNERATO, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Con effetto dal 1º gennaio 2014, in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro dipendente spetta per il triennio 2014-2016, nel limite massimo annuo di 800 milioni di euro, la riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro».

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-*bis*. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 20 del 2011, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

5-*ter*. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.

5-*quater*. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: "di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni informa congiunta" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 10,** *inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa

complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la *spending review*, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

3. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

6.39

MUNERATO, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, in relazione a lavoratori di età inferiore a trentacinque anni spetta, per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore. Qualora il contratto venga trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione con il contratto di cui al presente comma medesimo comma 1. Nelle ipotesi in cui l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data di assunzione a beneficio di cui al presente comma trova applicazione fino a concorrenza della spesa massima annua pari a 800 milioni di euro.

2-*ter*. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2-*bis*, trovano applicazione le condizioni di cui al comma 12 dell'articolo 4 della legge n. 92 del 2012».

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 6 ed il primo periodo del comma 7.

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-*bis*. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

5-*ter*. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.

5-*quater*. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: "di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni informa congiunta" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta"».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 10,** *aggiungere i seguenti:*

«Art. 10-*bis.*

1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la *spending review*, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

3. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

Art. 10-*ter.*

1. Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-*bis)* a c-*quinquies)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 2016».

6.40

LEPRI, CANTINI, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI GIORGI, FAVERO, FISSORE, MARCUCCI, MORGONI, MOSCARDELLI, PADUA, SCALIA, SPILABOTTE, ZANONI, COCIANCICH, RITA GHEDINI, MATTESINI, ANGIONI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. Dopo l'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per carichi di famiglia, è aggiunto il seguente:

«Art. 12-*bis.*

1. Ai soggetti titolari di uno o più redditi di cui agli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere *a)*; *c)*, c-*bis)* e *l)*, 55 e 66, con figli a carico per i quali è riconosciuta la detrazione di cui all'articolo 12, è riconosciuta una detrazione forfetaria aggiuntiva a titolo di sostegno per le spese di assistenza e cura dei figli minori.

L'ulteriore detrazione è riconosciuta nel limite di:

a) 200 euro per figlio se il reddito complessivo del nucleo familiare ai fini anagrafici non supera 25.000 euro;

b) ISO euro per figlio, se il reddito complessivo del nucleo familiare ai fini anagrafici è superiore a 25.000 euro e inferiore a 50.000 euro;

c) 100 euro per figlio, se il reddito complessivo del nucleo familiare ai fini anagrafici è superiore a 50.000 euro e inferiore a 75.000 euro.

2. In caso di incapienza, totale o parziale, il beneficio non goduto di cui al comma 1, lettera *a)*, nonché quello spettante nell'anno come credito d'imposta per le detrazioni per figli a carico vigenti, è corrisposto integralmente sotto forma di assegno, in una o più soluzioni».

2-*ter*. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma 2-*bis*, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a un miliardo di euro a decorrere dall'anno 2014».

6.41

MUNERATO, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Con effetto dal 1º gennaio 2014 sono prorogati di dodici mesi gli incentivi di cui ai commi da 8 a 10, dell'articolo 4, della legge 28 giugno 2012, n. 92».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 10,** *aggiungere i seguenti:*

«Art. 10-*bis.*

1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la *spending review*, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

3. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono

versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

Art. 10-*ter*.

1. Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-*bis)* a c-*quinquies)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

6.42

CERONI

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, lettera *a)* ai numeri 2), 3) e 4) seno soppresse le parole "delle poste";

b) all'articolo 16, comma 1-*bis*, lettera *a)*, dopo la parola "trafori", sono aggiunte le seguenti: "e di gestione del servizio postale universale".

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 515 della legge 24 dicembre 2012 n. 228».

6.43

FUCKSIA, TAVERNA, MAURIZIO ROMANI, SIMEONI, BENCINI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al decreto-legislativo 9 aprile 2008 n. 81, all'articolo 37, dopo il comma 14-*bis* è aggiunto il seguente:

"14-*ter*. A partire dal 1 ottobre 2014, gli istituti di istruzione, professionali e universitari rilasciano agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, gli attestati di frequenza e di superamento delle verifiche degli apprendimenti ai corsi di formazione generale e specifica di cui al comma 1 del presente articolo. Gli attestati sono rilasciati su richiesta dell'allievo, anche ai fini della consegna alle aziende che intendano attivare contratti di lavoro, sia di assunzione, sia di tirocinio, stage o altra tipologia ammessa dalla legge. A questo fine, gli attestati rilasciati dagli Istituti costituiscono, per le parti conformi, credito formativo ai fini della non ripetitività della formazione prevista dal presente decreto a carico dei datori di lavoro che attivano i contratti di lavoro. Gli istituti garantiscono la formazione degli allievi nell'ambito dei percorsi curriculari degli allievi, nella normale attività didattica e senza costi aggiuntivi"».

6.44

FRAVEZZI, PANIZZA, ZELLER, PALERMO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis)*. Dopo la lettera *o)* è inserita la seguente lettera: "*p)* un rappresentante dell'ANCI».

6.45

BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis)* all'articolo 6 del decreto legislativo 81 del 2008 comma 1 dopo la lettera *o)* è inserita la seguente lettera:

"*p)* un rappresentante dell'ANCI"».

6.46

BARANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. La previsione di cui al comma 9-*bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, non trova applicazione nei confronti dei lavoratori della acciai speciali Terni ILVA Laminati Piani. I lavoratori della Azienda "acciai speciali Terni" con sito produttivo in Terni devono intendersi ricompresi negli atti di indirizzo n. 471 dell'8 marzo 2001, n. 476 del 20 febbraio 2001 e n. 562 del 17 aprile 2001 già emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

6.47

COMAROLI, BITONCI, BISINELLA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Con effetto dal 1º gennaio 2014, in via sperimentale per un triennio, al fine di promuovere e sostenere l'occupazione dei giovani di età inferiore ai trentacinque anni nel peculiare contesto dell'attuale situazione economica, sulle nuove assunzioni di tali soggetti con contratto a tempo indeterminato è prevista una riduzione di otto punti percentuali degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore e fino all'importo massimo di 150 milioni di euro a decorrere dal 2014».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C sono ridotte in maniera lineare del 1º per l'anno 2014.»

6.48

MUNERATO, COMAROLI, BITONCI

Al comma 3, premettere il seguente capoverso:

«Oa) al comma 1, lettera *a)*, punto 2), le parole: "pari a 7.500 euro" sono sostituite da: "pari a 15.000 euro" e le parole: "aumentato a 13.500 euro" sono sostituite da: "aumentato a 20.000 euro"».

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro» *con le seguenti:* «220 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-*bis*. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, gli Organi costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

5-*ter*. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.

5-*quater*. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: "di euro 14 per ciascuna dichiarazione elqborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta"».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 10***, aggiungere i seguenti:*

«Art. 10-*bis*.

1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e

degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regionie degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip Spa fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la *spending review*, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

3. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

Art. 10-*ter.*

Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da *c-bis)* a *c-quinquies)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.»

6.49

FLORIS

Al comma 3, alla lettera a)*, premettere la seguente:*

«*0a)* dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

"1-*ter*. Al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale ed interregionale di competenza statale mediante autobus, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 5, commi 1 e 3, e 5-*bis*, comma 1, secondo periodo del presente decreto legislativo, per le medesime imprese le spese sostenute per il personale dipendente ed assimilato sono. interamente ammesse in deduzione ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive"».

6.50

TOMASELLI, SANGALLI, LAI, DEL BARBA, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Sostituire il comma 3, lettera a)*, con il seguente:*

«*a)* il comma 4-*quater* è sostituito dal seguente:

"4-*quater*. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a)* ad *e)*, che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, è deducibile il

costo del predetto personale nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera *b)*, numeri 9) e 14), del codice civile. La suddetta deduzione continua ad applicarsi a condizione, e nei limiti in cui, nel periodi di imposta successivi, permanga l'incremento dei lavoratori a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e)*, la base occupazionale di cui al terzo periodo è individuata con riferimento al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato nell'attività commerciale e la deduzione spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attività. In caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio dell'attività istituzionale si considera, sia ai fini della individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della deducibilità del costo, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile all'attività commerciale individuato in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2. Non rilevano ai fini degli incrementi occupazionali i trasferimenti di dipendenti dall'attività istituzionale all'attività commerciale. Nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilità del costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita"».

Conseguentemente:

All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni» *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-*bis*. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo" sono soppresse»;

All'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate, al fine di assicurare maggiori entrate, per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;

All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» *con le seguenti:* «2,5 per mille»;

All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

All'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro

2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-*bis*. AI comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento"»;

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

? 2014: ? 30.000;
2015: ? 30.000;
2016: ? 30.000.

6.51

ASTORRE, TOMASELLI, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 3 lettera a)*, capoverso 4*-quater *apportare le seguenti modifiche:*

«1) *al primo periodo sostituire le parole da:* "che incrementano il numero di lavoratori dipendenti" *a* "periodo di imposta precedente" *con le seguenti:* "che assumono lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato e che non abbiano effettuato licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti".

2) *Al secondo periodo, sopprimere le parole da:* "La suddetta deduzuione decade" *fino alle parole:* "a quello dell'impresa sostituita"».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «350 milioni».

6.52

CERONI

Al comma 3, lettera a), capoverso 4-quater *apportare le seguenti modifiche:*

1) *al primo periodo sostituire le parole da:* "che incrementano il numero di lavoratori dipendenti" *a* "periodo di imposta precedente" *con le seguenti:* "che assumono lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato e che non abbiano effettuato licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti";

2) *Al secondo periodo, sopprimere le parole da:* "La suddetta deduzione decade" *alle parole:* "a quello dell'impresa sostituita".

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «350 milioni».

6.53

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Al comma 3, lettera a)*, capoverso 4*-quater *apportare le seguenti modifiche:*

1) *al primo periodo sostituire le parole da:* "che Incrementano il numero di lavoratori dipendenti" *a:* "periodo di imposta precedente" *con le seguenti:* "che assumono lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato e che non abbiano effettuato licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti".

2) *Al secondo periodo, sopprimere le parole da:* "La suddetta deduzione decade" *alle parole:* "a quello dell'impresa sostituita".

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «350 milioni».

6.54

D'ALÌ, MANDELLI, SACCONI

Al comma 3, lettera a)*, capoverso 4*-quater*, primo periodo, dopo le parole:* «con contratto a tempo indeterminato» *aggiungere le seguenti:* «, nonché assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.»

6.55

COMAROLI, BITONCI, BISINELLA

Al comma 3, lettera a)*, sostituire le parole:* «e per i due successivi periodi di imposta» *con le seguenti:* «e per i quattro successivi periodi di imposta».

Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione e quantificabili in 215 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede come segue:

Alla copertura dell'onere derivante dal comma 1, pari ad un limite massimo di 215 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 211 comma 5, lettera b), della legge 195/2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.

6.56

MUNERATO, COMAROLI, BITONCI

Al comma 3, lettera c)*, capoverso 4*-septies*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 gli importi deducibili ai sensi del presente articolo sono aumentatati in maniera progressiva e lineare fino a raggiungere nell'anno 2020 la totale eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive sul costo del lavoro».

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-*bis*. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

5-*ter*. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.

5-*quater*. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: "di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni informa congiunta" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta".».

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, inserire i seguenti articoli:

«Art. 10-*bis*.

1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'l per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la *spending review*, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di

cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

3. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

Art. 10-*ter.*

Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-*bis)* a c-*quinquies)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

6.58

RUSSO

Al comma 3, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

«c-*bis*) Il diritto ai benefici economici, di cui alla lettera *a)* del presente comma, è riconosciuto anche ai datori di lavoro agricolo in caso di assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il lavoratore svolga almeno 101 giornate di lavoro nell'anno, per due annualità consecutive».

6.59

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Al comma 3, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente lettera:*

«*c bis)* Il diritto ai benefici economici di cui alla lettera *a)* del presente comma, è riconosciuto anche ai datori di lavoro agricolo in caso di assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il lavoratore svolga almeno 101 giornate di lavoro nell'anno, per due annualità consecutive».

6.60

TOMASELLI, SANGALLI, LAI, DEL BARBA, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 3 inserire i seguenti commi:

«3-*bis*. L'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, numeri 2 e 3 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è sostituito dal seguente: "2) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a)* a *e)*, escluse le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo pari al maggior valore tra 7.500 euro e il 30 per cento del costo del lavoro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro ovvero al 60 per cento del costo del lavoro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni; 3) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a)* a *e),* esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo pari al maggior valore tra 15.000 euro ed il 60 per cento del costo del lavoro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, puglia, Sardegna e Sicilia, aumentato 21.000 euro ovvero al 100 per cento del costo del lavoro

per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni; tale deduzione è alternativa a quella di cui al numero 2), e può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola *de minimis* di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni";

3-*ter.* Le disposizioni di cui al comma precedente decorrono dall'esercizio successivo a quello incorso al 31 dicembre 2013. Per i periodi di imposta successivi le predette percentuali sono fissate nelle seguenti misure:

a) per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014: 40 per cento per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato e 65 per cento per i lavoratori di sesso femminile e per quelli di età inferiore ai 35 anni, nonché per i lavoratori impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

b) per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015: 50 per cento per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato e 70 per cento per i lavoratori di sesso femminile e per quelli di età inferiore ai 35 anni, nonché per i lavoratori impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

c) a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016: 60 per cento per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato e 75,2 per cento per i lavoratori di sesso femminile e per quelli di età inferiore ai 35 anni, nonché per i lavoratori impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.».

Conseguentemente:

- *all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:* «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

- *all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole:* «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

- *all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo" sono soppresse;

- *all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.».

- *all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole:* «2 per mille» *con le seguenti:* «2,5 per mille»;

- *all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze ? Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;

- *all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:*

«22-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;

- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 30.000;
2015: ? 30.000;
2016: ? 30.000.

6.61

TOMASELLI, SANGALLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, DEL BARBA, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 11, comma 4-*bis*, lettera d-*bis*) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, le parole: "euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti parole: "euro 17.000, euro 12.750, euro 8.500 ed euro 4.250"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis.*

(Blocco consulenze e liquidazione aziende speciali)

1. A decorrere dal 2014 e fino al 31 dicembre 2016, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2014, le società di cui all'articolo 15, comma 1, della presente legge, che presentano un saldo economico negativo, sono poste in liquidazione.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilanci».

6.62

MOSCARDELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 11, comma 1, lettera *a),* punto 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "7.500,00 euro" e "13.500,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "15.000,00 euro" e "21.000,00 euro".

3-*ter*. All'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, punto 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "15.000,00 euro" e "21.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "30.000,00 euro" e "36.000,00 euro"».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. All'articolo 39, comma 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "13,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "16 per cento"».

6.63

ORRÙ, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* In via sperimentale, per gli anni 2014 e 2015, per i datori di lavoro del settore turistico ricettivo che hanno alle proprie dipendenze lavoratori assunti a tempo determinato per i quali la legge o la contrattazione collettiva prevedano la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione è istituito un credito d'imposta pari a 29,5 euro per ogni ulteriore giornata lavorata da ciascuno dei lavoratori assunti a tempo determinato rispetto alla media delle giornate lavorate dei due

anni precedenti».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri 51 provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni» *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"»;

- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014 ? 30.000;
2015: ? 30.000;
2016: ? 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

6.64

FABBRI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. La deduzione d'imposta di cui all'articolo 11, comma 4-*quater*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dal presente articolo, si applica pro quota anche per i lavoratori assunti a tempo determinato nel settore turistico ricettivo per i quali la legge o ia contrattazione collettiva prevedano la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione, sempreché la durata dei relativi rapporti di lavoro non risulti nell'anno complessivamente inferiore a tredici settimane. La deduzione non si applica nei periodi di imposta successivi a quello in cui è avvenuta l'assunzione in cui il numero dei lavoratori alle dipendenze del datore di lavoro risulta inferiore a quello del periodo di imposta di prima assunzione. La deduzione compete, in ogni caso, per ciascun periodo di imposta a partire da quello di assunzione qualora il rapporto di lavoro a tempo determinato venga reiterato con il medesimo lavoratore».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni» *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"»;

- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014 ? 30.000;
2015: ? 30.000;
2016: ? 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

6.65

ORRÙ, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La deduzione d'imposta di cui all'articolo 11, comma 4-*quater*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dal presente articolo, si applica anche per i lavoratori assunti a tempo determinato nel settore turistico ricettivo per i quali la legge o la contrattazione collettiva prevedano la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione. la deduzione non si applica nei periodi di imposta successivi a quello in cui è avvenuta l'assunzione in cui il numero dei lavoratori alle dipendenze del datore di lavoro risulta inferiore a quello del periodo di imposta di prima assunzione, la deduzione compete, in ogni caso, per ciascun periodo di imposta a partire da quello di assunzione qualora il rapporto di lavoro a tempo determinato venga reiterato con il medesimo lavoratore».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni» *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"»;

- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014 ? 30.000;

2015: ? 30.000;

2016: ? 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

6.66

PALERMO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 11, comma 4-*bis*, lettera d-*bis)* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti parole: "euro.17.000, euro 12.750, euro 8.500 ed euro 4.250"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-*bis.*

(Blocco consulenze e liquidazione aziende speciali)

1. A decorrere dal 2014 e fino al 31 dicembre 2016, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2014, le società di cui all'articolo 15, comma 1, della presente legge, che presentano un saldo economico negativo, sono poste in liquidazione.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

6.67

LEPRI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI GIORGI, FAVERO, FISSORE, MARCUCCI, MORGONI, MOSCARDELLI, PADUA, SCALIA, SPILABOTTE, ZANONI

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-*bis*. A decorrere dall'anno 2014, l'indennità di accompagnamento è soggetta a preventivo accertamento e valutazione della condizione economica e patrimoniale dei nuovi richiedenti e degli attuali beneficiari.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, definisce le soglie dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), anche opportunamente modificato al fine di tutelare l'uso dell'abitazione principale, che determinano per gli aventi diritto, una eventuale riduzione parziale del beneficio; definisce inoltre le modalità di attuazione del presente comma, tenendo conto dell'esigenza di garantire un progressivo percorso di adeguamento al nuovo regime.

3-*ter*. Eventuali risparmi derivanti dall'attuazione del comma 3-*bis*, accertati dal confronto con la spesa storica, sono esclusivamente destinati nella misura del cinquanta per cento al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-Iegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito. con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e di cui all'articolo 3, commi da 2 a 5 del decreto-legge 28 giugno 2013. n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 99; nella misura del venticinque per cento alla promozione di misure anche sperimentali di contrasto alla povertà; nella misura del venticinque per cento al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n 328».

6.68

RUVOLO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. La deduzione d'imposta di cui all'articolo 11, comma 4-*quater*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dal presente articolo, si applica anche per i lavoratori assunti a tempo determinato nel settore agricolo, a condizione che il lavoratore svolga almeno 101 giornate di lavoro nell'anno, per due annualità consecutive».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni» *con le seguenti:* «95 milioni».

6.69

BONFRISCO, BONDI, CERONI, MILO, MANDELLI, REPETTI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. All'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, numero 2), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "7.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "10.500 euro"»;

Conseguentemente, al maggior onere si provvede:

a) quanto a 4 miliardi di euro a decorrere dal 2014, mediante definizione dei costi standard regionali della sanità secondo le procedure di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, entro il termine perentorio del 31 marzo 2014; qualora tale termine non venga rispettato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro i successivi 30 giorni, sono definiti i predetti costi standard utilizzando come modello di riferimento le 2 Regioni, tra le 5 individuate, che abbiano ottenuto il punteggio più alto nella valutazione risultante dai tavoli tecnici di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005. Qualora entro la predetta data non siano adottati i provvedimenti di cui al primo periodo del presente comma, a decorrere dall'anno 2014 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è ulteriormente ridotto di 4 miliardi di euro.

b) quanto ad 1 miliardo di euro a decorrere dal 2014 mediante maggiori entrate assicurare da riduzione, eliminazione o riforma delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente

in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, relative a contributi o incentivi alle imprese, contenute in uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2014».

6.70

BOCCA, VILLARI, MANDELLI, MARIN, MINZOLINI, CONTE, FLORIS, PELINO, CARIDI, GALIMBERTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. In via sperimentale, per gli anni 2014 e 2015, per i datori di lavoro del settore turistico ricettivo che hanno alle proprie dipendenze lavoratori assunti a tempo determinato per i quali la legge o la contrattazione collettiva prevedano la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione è istituito un credito d'imposta pari a 29,5 euro per ogni ulteriore giornata lavorata da ciascuno dei lavoratori assunti a tempo determinato rispetto alla media delle giornate lavorate dei due anni precedenti».

Conseguentemente, all'articolo 10, al comma 37, sostituire la parola: «150» *con la parola:* «500».

6.71

BOCCA, PELINO, VILLARI, MANDELLI, MARIN, FLORIS, CARIDI, PICCOLI, GALIMBERTI, MINZOLINI, CONTE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. La deduzione d'imposta di cui all'articolo 11, comma 4-*quater*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dal presente articolo, si applica anche per i lavoratori assunti a tempo determinato nel settore turistico ricettivo per i quali la legge o la contrattazione collettiva prevedano la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione. La deduzione non si applica nei periodi di imposta successivi a quello in cui è avvenuta l'assunzione in cui il numero dei lavoratori alle dipendenze del datore di lavoro risulta inferiore a quello del periodo di imposta di prima assunzione. La deduzione compete, in ogni caso, per ciascun periodo di imposta a partire da quello di assunzione qualora il rapporto di lavoro a tempo determinato venga reiterato con il medesimo lavoratore.»

Conseguentemente, all'articolo 10, al comma 31, sostituire la parola: «150» *con la parola:* «500».

6.72

BRUNI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 11, comma 4-*bis*, lettera d-*bis)* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625", sono rispettivamente sostituite dalle seguenti parole: "euro 17.000, euro 12.750, euro 8.500 ed euro 4.250"».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 6***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Blocco consulenze e liquidazione aziende speciali)

1. A decorrere dal 2014 e fino al 31 dicembre 2016, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica Amministrazione, come individuate dall'lSTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2014, le società di cui all'articolo 15, comma 1, della presente legge, che presentano un saldo economico negativo, sono poste in liquidazione.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

6.73

AZZOLLINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al fine di favorire il rilancio degli investimenti privati e il finanziamento alle imprese, la tassazione delle rendite finanziarie per le obbligazioni emesse in base all'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 dalle piccole e medie imprese, così come definite nella raccomandazione 2003/361/CE, a far data dal 1º gennaio 2014, viene fissata nella misura del 12,50 per cento».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 2.000;
2015: ? 2.000;
2016: ? 2.000.

6.74

BONFRISCO, ALBERTI CASELLATI, CONTE, DALLA TOR, MARIN, PICCOLI, ZANETTIN

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 11, comma 4-*bis*, lettera d-*bis)* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti parole: "euro 17.000, euro 12.750, euro 8.500 ed euro 4.250"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis.*

(Blocco consulenze e liquidazione aziende speciali)

1. A decorrere dal 2014 e fino al 31 dicembre 2016, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'lSTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2014, le società di cui all'articolo 15, comma 1, della presente legge, che presentano un saldo economico negativo, sono poste in liquidazione.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

6.75

PAGANO

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 11, comma 4-*bis*, lettera d-*bis)*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni le parole: "euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625", sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "euro 17.000, euro 12.750, euro 8.500 ed euro 4.250"».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 6***, è aggiunto il seguente:*

«Art. 6-bis.

(Blocco consulenze e liquidazione aziende speciali)

1. A decorrere dal 2014 e fino al 31 dicembre 2016, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2014, le società di cui all'articolo 15, comma 1, della presente legge, che presentano un saldo economico negativo, sono poste in liquidazione.

3. I risparmi-derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

6.76

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis.* All'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera *c)* , è aggiunta la seguente: "c-*bis)* persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del medesimo testo unico, qualora non si avvalgano, se non in modo non occasionale, di lavoro altrui, e non utilizzino beni strumentali, per quantità o valore, in misura eccedente le necessità minime per l'esercizio dell'attività. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate possono essere stabilite, per categoria, anche sulla base dei dati desunti dagli studi di settore, la quantità o il valore dei beni strumentali non eccedenti le necessità minime per l'esercizio dell'attività"».

6.77

BOCCA, PELINO, CARIDI, GALIMBERTI, CONTE, PICCOLI, MINZOLINI, MANDELLI, VILLARI, FLORIS, MARIN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. La deduzione d'imposta di cui all'articolo 11, comma 4-*quater*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dal presente articolo, si applica *pro quota* anche per i lavoratori assunti a tempo determinato nel settore turistico ricettivo per i quali la legge o la contrattazione collettiva prevedano la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione, sempreché la durata dei relativi rapporti di lavoro non risulti nell'anno complessivamente inferiore a tredici settimane. La deduzione non si applica nei periodi di imposta successivi a quello in cui è avvenuta l'assunzione in cui il numero dei lavoratori alle dipendenze del datore di lavoro risulta inferiore a quello del periodo di imposta di prima assunzione. La deduzione compete, in ogni caso, per ciascun periodo di imposta a partire da quello di assunzione qualora il rapporto di lavoro a tempo determinato venga reiterato con il medesimo lavoratore».

Conseguentemente, all'articolo 10, al comma 37, sostituire la parola: «150»*, con la parola:* «500».

6.78

GIBIINO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Alle imprese che nel 2014 e nei due anni successivi effettuano investimenti in campagne pubblicitarie per un importo complessivo superiore a quello dell'anno precedente, si applica l'esclusione dall'imposizione Ires e Irap sul reddito di impresa, pari alla misura dell'investimento incrementale, rispetto all'anno precedente.

3-*ter.* Le campagne pubblicitarie di cui al comma 3-*bis* devono essere effettuate, alternativamente o cumulativa mente, attraverso mezzi di comunicazione di massa nonché iniziative pubbliche con la medesima finalità, esclusivamente da imprese iscritte al registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *a)*, numero 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante pubblicità esterna, pubbliche affissioni e circuiti cinematografici.

3-*quater.* L'attestazione delle spese sostenute per la realizzazione e la diffusione delle campagne pubblicitarie di cui al comma 3-*bis.* è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore legale o da un iscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili».

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui all'articolo 25, comma 2, allegata al presente progetto di legge, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua di 40 milioni di euro per l'anno 2015 e 60 milioni di euro per l'anno 2016.

6.79

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis.* All'articolo 11, comma 4-*bis*, lettera d-*bis)* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625",

sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "euro 17.000, euro 12.750, euro 8.500 ed euro 4.250"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis.*

(Blocco consulenze e liquidazione aziende speciali)

1. A decorrere dal 2014 e fino al 31 dicembre 2016, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2014, le società di cui all'articolo 15, comma 1, della presente legge, che presentano un saldo economico negativo, sono poste in liquidazione.

3. 1 risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio«.

6.80

BIANCONI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 11, comma 4-*bis*, lettera d-*bis)* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625", sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "euro 17.000, euro 12.750, euro 8.500 ed euro 4.250"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis.*

(Blocco consulenze e liquidazione aziende speciali)

1. A decorrere dal 2014 e fino al 31 dicembre 2016, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2014, le società di cui all'articolo 15, comma 1, della presente legge, che presentano un saldo economico negativo, sono poste in liquidazione.

3. 1 risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio«.

6.81

MOLINARI, BERTOROTTA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. I lavoratori assunti con l'agevolazione di cui al comma 3 non concorreranno, per la durata di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il relativo costo, al conteggio dei dati contabili ed extracontabili, ai fini del meccanismo degli Studi di Settore.

Conseguentemente, all'articolo 10, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«l. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (4), con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio def Ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite

all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'Amministrazione cosi individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia-e delle finanze le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato».

b) dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-*bis*. I partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto il finanziamento pubblico ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della legge 3 giugno 1999, n. 157, in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data medesima, cessano dal diritto ad usufruirne a decorrere dall'esercizio finanziario in corso.

14-*ter*. Sono abrogati:

a) gli articoli 1 e 3, commi dal secondo al sesto, della legge 18 novembre 1981, n. 659;

b) l'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 413;

c) gli articoli 9 e 9-*bis*, nonché l'articolo 12, comnma3, limitatamente alle parole: "dagli aventi diritto", l'articolo 15, commi 13, 14, limitatamente alle parole: "che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali", e 16, limitatamente al secondo periodo, e l'articolo 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

d) l'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43;

e) l'articolo 1, commi 1, 1-*bis*, 2, 3, 5, 5-*bis*, 6, con esclusione del secondo periodo, 7, 8, 9, 10, e gli articoli 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157;

f) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, commi da 8 a 21, e 10 della legge 6 luglio 2012, n. 96».

c) dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-*bis*. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente: "Art. 1 ? *1*. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro cinquemila"

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: "Art. 2. ? *1*. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superi0fe all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.

16-*ter*. L'erogazione della somma di sui al comma 16-*bis*, lettera *b)*, è corrisposta a condizione di una adeguata ed esaustiva rendicontazione, pubblicata sul sito internet della Camera di appartenenza».

6.82

LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI, BULGARELLI, MOLINARI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Con effetto dal lº gennaio 2014 sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le imprese che hanno meno di dieci occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio-annuo non superiore a 2 milioni di euro».

All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "lº gennaio 2012", sono sostituite dalle seguenti; "lº gennaio 2014";

c) al comma 13, lettera *a)*, numeri 1) e 3) , le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

d) al comma 19, lettere *a)*, *b)* e *c)* numero 3), le parole: "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";

e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino a131 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".

2. nell'ultimo periodo, le parole: "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: "28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-*bis)* a c-*quater)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 61, comma 1, lettere da c-*bis)* a c-*quinquies)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal l o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.";

h) al comma 29, le parole: "1º gennaio 2012" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "lº gennaio 2014", "31 dicembre 2013";

i) ai commi 30 e 31, le parole: "16 maggio 2012", sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

l) al comma 32, le parole: "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";

m) al comma 33 le parole: "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare", sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.".

7-*ter*. Alle disposizioni di cui al comma 7-*bis*, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

7-*quater*. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-*quinquies*. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo lº aprile 1996, n. 239, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-*sexies*. Le disposizioni dei commi da 7-*bis* a 7-*quinquies*, esplicano effetto a decorrere dal lº

gennaio 2014.

7-*septies*. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni," è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento».

6.83

CERONI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 11, comma 4-*bis*, lettera *d-bis)* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "euro 17.000, euro 12.750, euro 8.500 ed euro 4.250"».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 6** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Blocco consulenze e liquidazione aziende speciali)

1. A decorrere dal 2014 e fino al 31-dicembre 2016, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'lSTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2014, le società di cui all'articolo 15, comma 1, della presente legge, che presentano un saldo economico negativo, sono poste in liquidazione.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

6.84

BITONCI, COMAROLI, BISINELLA

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno 2014 vengono stanziati 50 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 50 milioni per l'anno 2014».

6.85

CERONI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. A titolo sperimentale per l'anno 2014 tutte le imprese e i lavoratori autonomi con meno di 15 dipendenti possono assumere giovani disoccupati di età inferiore a 35 anni e lavoratori di qualunque età che hanno perso il posto di lavoro per qualunque motivo, salvo licenziamento per giusta causa, in numero pari agli occupati in forza al 31 dicembre 2013, corrispondendo il salario base per dodici mensilità senza oneri sociali a carico dei lavoratori stessi e del datore di lavoro ad eccezione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

Il rapporto di lavoro di cui al presente articolo può essere interrotto da ognuna delle parti in ogni momento con un preavviso di 30 giorni senza oneri a carico del datore di lavoro.

Sono fatte salve le ritenute fiscali a carico del lavoratore come per legge e i periodi di ferie previsti dai contratti collettivi.

In caso di malattia, di assenza dal luogo di lavoro o di sospensione dell'attività lavorativa per qualunque motivo non sono dovute integrazioni salariali a carico del datore di lavoro, dell'INPS, dello Stato e degli enti pubblici territoriali.

Al termine dell'anno sperimentale, il rapporto di lavoro cessa senza alcuna formalità da parte del datore di lavoro salvo la volontà del datore di lavoro di trasfonnare il rapporto di lavoro in uno di quelli previsti dalle leggi ordinarie.

Non sono dovute indennità di fine rapporto di qualunque natura e titolo a favore del lavoratore.

Tutti i costi sostenuti dal datore di lavoro in applicazione del presente articolo sono integralmente deducibili ai fini IRAP.

I datori di lavoro che assumono lavoratori in forza del presente articolo non possono procedere alla riduzione del personale in forza al 31 dicembre 2013 salvo dimissioni volontarie o pensionamenti fino a quando usufruiscono della presente agevolaziene».

6.86

BIANCONI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 11, comma 4-*bis*, lettera *d-bis)* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "euro 17.000, euro 12.750, euro 8.500 ed euro 4.250"».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 6***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Blocco consulenze e liquidazione aziende speciali)

1. A decorrere dal 2014 e fino al 31 dicembre 2016, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'lSTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2014, le società di cui all'articolo 15, comma 1, della presente legge, che presentano un saldo economico negativo, sono poste in liquidazione.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

6.87

PERRONE, BRUNI, IURLARO, LIUZZI, DALLA TOR, PICCOLI, FLORIS, CASSANO, BONFRISCO, TARQUINIO

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-*bis*. All'articolo 7-*bis* del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fra il 1º giugno 2013 e il 30 settembre 2013" sono sostituite dalle seguenti «fra il 1º giugno 2013 e il 30 novembre 2013";

b) al comma 5, le parole: "entro il 31 gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2014".

3-*ter*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-*bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

6.88

PERRONE

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-*bis*. All'articolo 7-*bis* del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fra il 1º giugno 2013 e il 30 settembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 1º giugno 2013 e il 30 novembre 2013";

b) al comma 5, le parole: "entro il 31 gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31, marzo 2014"».

«3-*ter*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-*bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

6.89

GIROTTO, SANTANGELO, CASTALDI, PETROCELLI, BERTOROTTA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Al fine di pervenire alla completa rimozione dell'eternit o dell'amianto negli edifici pubblici e privati, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma di interventi finalizzato a provvedere alla rimozione e allo smaltimento del medesimo materiale presente negli edifici, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti, anche attraverso la sostituzione delle coperture contenenti amianto o eternit con l'installazione di moduli fotovoltaici. Per la realizzazione del programma di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 10.000;
2015: ? 10.000;
2016: ? 10.000.

6.90

FABBRI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente:

"*c-bis)* persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del medesimo testo unico, qualora non si avvalgano, se non in modo non occasionale, di lavoro altrui, e non utilizzino beni strumentali, per quantità o valore, in misura eccedente le necessità minime per l'esercizio dell'attività. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate possono essere stabilite, per categoria, anche sulla base dei dati desunti dagli studi di settore, la quantità o il valore dei beni strumentali non eccedenti le necessità minime per l'esercizio dell'attività"».

6.91

BERTUZZI, RITA GHEDINI, PIGNEDOLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. La deducibilità del costo del personale di cui al comma 4-*quater* dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come sostituito dalla presente legge, è riconosciuta anche ai datori di lavoro agricolo in caso di assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il lavoratore svolga almeno 101 giornate di lavoro nell'anno, per due annualità consecutive».

Conseguentemente all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni» *con le seguenti:* «95 milioni».

6.92

BISINELLA, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Entro 180 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, il Governo individua e definisce chiaramente, anche con criteri oggettivi, la autonoma organizzazione ai fini della non assoggettabilità dei professionisti, degli artisti e dei piccoli imprenditori all'imposta regionale sulle attività produttive (lRAP)».

6.93

BITONCI, COMAROLI, BISINELLA, ARRIGONI, BELLOT

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 11, comma 4-*bis*, lettera *d-bis)* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625"

sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «euro 17.000, euro 12.750, euro 8.500 ed euro 4.250».

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis.*

(Blocco consulenze e liquidazione aziende speciali)

1. A decorrere dal 2014 e fino al 31 dicembre 2016, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'lSTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2014, le società di cui all'articolo 15, comma 1, della presente legge, che presentano un saldo economico negativo, sono poste in liquidazione.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

6.94

BITONCI, COMAROLI

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis.* Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dall'anno 2013 vengono stanziati 40 milioni di euro. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione, si provvede come segue:

all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso *b-bis*, sostituire le parole: "80" con le seguenti: "160".

6.95

SACCONI, PAGANO

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis.* La quota di risorse prevista all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 226/2005 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 28 marzo 2003, n. 53, destinata all'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale, anche ai fini dell'adempimmento dell'obbligo di istruzione, è deteata in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

4-*ter.* I pagamenti relativi all'attuazione dei percorsi di cui al comma 4-*bis*, sostenuti da contributi erogati a tal fine dallo Stato alle regioni, sono esclusi, nei limiti dei relativi importi, dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni».

6.96

RITA GHEDINI, GATTI, ANGIONI, CASSON, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis.* All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Sono altresì escluse dal pagamento del contributo di cui al comma 31 le aziende aderenti ai consorzi titolari dei servizi di pulizia delle scuole, oggetto dell'accordo sottoscritto al Ministero del lavoro il 14 giugno 2011, limitatamente ai lavoratori impegnati nei servizi previsti nell'accordo stesso».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-*bis.* All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le

parole: "il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo" sono soppresse»;
all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» *con le seguenti:* «2,5 per mille»;
all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-*bis.* Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura qel prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;
all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-*bis.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;
all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-*bis.* Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"».

6.97

RITA GHEDINI, BERTUZZI, PARENTE, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, SPILABOTTE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: "Il contributo di cui al comma 31 non è comunque dovuto per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative e imprese della pesca e per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle imprese impegnate nell'esecuzione dei servizi di pulizia nelle scuole pubbliche, limitatamente ai lavoratori coinvolti negli stessi servizi"».

Conseguentemente:

« ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: "150 milioni" con le seguenti: "200 milioni" e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-*bis*. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo, sono soppresse";
all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: "2 per mille" con le seguenti: "2,1 per mille";
all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: "7-*bis.* Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014"».

6.98

RITA GHEDINI, GATTI, ANGIONI, CASSON, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 20, sono inseriti i seguenti: "20-bis. A decorrere dall'anno 2015, l'indennità di cui al comma 20 è riconosciuta altresì ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10

settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a condizione che possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione alla predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, negli ultimi dodici mesi".

"20-*ter*. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1º gennaio 2015, una quota pari all'1 per cento delle aliquote di cui al comma 57 del presente articolo è corrisposta quale contributo a carico del datore di lavoro per il finanziamento del trattamento di cui al comma 20-*bis;"*».

Conseguentemente:

ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-*bis*. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo" sono soppresse;
all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»;
all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;
all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;
all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento».

6.99

BERTUZZI, RITA GHEDINI, PIGNEDOLI, GRANAIOLA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo la lettera *b)* sono aggiunte le seguenti:

"*b-bis)* interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca;

b-ter) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: ? 500;
2015: ? 500;
2016: ? 500.

6.100

GATTI, RITA GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 70, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, le parole: "per l'anno 2013" sono sostituite con le parole: "per l'anno 2014"».

Conseguentemente:

a) All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «170 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale.

6.101

TOMASELLI, SANGALLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, DEL BARBA, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. La contribuzione dovuta dai datori di lavoro per il finanziamento delle indennità economiche di malattia, di cui all'articolo 31, comma 5, tabella G della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è fissata, a decorrere dal 1º gennaio 2014, in misura pari all'1,22 per cento, per il settore Artigiano, e all'1,44 per cento, per il settore Commercio e assimiliati».

Conseguentemente, dopo l'articolo 6aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis.*

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre. 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.

2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le-amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

6.102

LUIGI MARINO, D'ONGHIA, MERLONI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: "II contributo di cui al comma 31 non è comunque dovuto per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative e imprese della pesca e per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle imprese impegnate nell'esecuzione dei servizi di pulizia nelle scuole pubbliche, limitatamente ai lavoratori coinvolti negli stessi servizi"».

6.103

LUIGI MARINO, D'ONGHIA, MERLONI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: "chiusura del cantiere" sono aggiunte le seguenti: "*c)* interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca; *d)* interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria"».

Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle lettere c) *e* d) *del presente coroma, valutate in 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.*

6.104

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

All'articolo 6, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. La contribuzione dovuta dai datori di lavoro per il finanziamento delle indennità economiche di malattia, di cui all'articolo 31, comma 5, tabella G della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è fissata, a decorrere dal 1º gennaio 2014, in misura pari all'1,22 per cento per il settore Artigiano, e all'1,44 per cento, per il settore Commercio e assimiliati».

Conseguentemente, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis.*

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come-individuate dall'lSTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può .essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.

2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi in bilancio».

6.105

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 39 è soppresso».

6.106

URAS, STEFANO, DE PETRIS

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Al decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, all'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire la parola: "ventiquattro" con la seguente: "trentasei";

b) dopo il comma 9 aggiungere il seguente: "9-*bis*. Quanto all'onere derivante dall'estensione del periodo di fruizione del credito d'imposta, determinato nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2014"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti.dal comma 4-bis*, determinati nel limite massimo di 10 milioni a decorrere dal 2014, si provvede mediante riduzione in misura corrispondente dell'importo della allegata tabella A, rubrica: «Ministero dell'economia e delle finanze».*

6.107

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, al comma 29, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

"*e)* ai contratti a termine attivati in stretta correlazione con l'avvio di nuove attività ovvero di nuove iniziative, progetti o aperture in aziende aventi una percentuale di rapporti di lavoro a tempo indeterminato almeno pari all'80 per cento rispetto al totale dei rapporti di lavoro subordinato mediamente in essere nei due anni precedenti alla data di attivazione di detti contratti a termine"».

6.108

RUVOLO, TARQUINIO, PERRONE, DALLA TOR

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: "chiusura del cantiere" sono aggiunte le seguenti: "*c)* interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca; *d)* interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975,

n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria"».

Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle lettere c) *e* d) *del presente comma, valutate in 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.*

6.109

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: "chiusura del cantiere" sono aggiunte le seguenti: "*c)* interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca; *d)* interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria"».

Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle lettere c) *e* d) *del presente comma, valutate in 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.*

6.110

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis* All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: «Il contributo di cui al comma 31 non è comunque dovuto per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative e imprese della pesca e per le interruzioni dei .rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle imprese impegnate nell'esecuzione dei servizi di pulizia nelle scuole pubbliche, limitatamente ai lavoratori coinvolti negli stessi servizi».

6.111

PAGANO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: "Il contributo di cui al comma 31 non è comunque dovuto per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative e imprese della pesca e per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell 'autorità giudiziaria, nonché per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle imprese impegnate nell'esecuzione dei servizi di pulizia nelle scuole pubbliche, limitatamente ai lavoratori coinvolti negli stessi servizi"».

6.112

MARINELLO, SCOMA, GUALDANI, MANCUSO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-*bis*. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la lettera *b)* aggiungere le seguenti: «*b- bis)* interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca; *b-ter)* interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da

provvedimenti dell'autorità giudiziaria.»;

b) al secondo periodo sostituire le parole: «38 milioni» con le parole: «38,5 milioni».

6.113

RUSSO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis)*. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: «chiusura del cantiere» sono aggiunte le seguenti: «*c)* interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca; *d)* interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria».

Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle lettere *c)* e *d)* del presente comma, valutate in 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230».

6.114

RUSSO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: "Il contributo di cui al comma 31 non è comunque dovuto per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative e imprese della pesca e per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle imprese impegnate nell'esecuzione dei servizi di pulizia nelle scuole pubbliche, limitatamente ai lavoratori coinvolti negli stessi servizi"».

6.115

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. Con effetto dal 1º gennaio 2014, con riferimento alle trasformazioni di contratto a tempo indeterminato decorrenti dalla predetta data, il contributo di cui all'articolo 2, comma 10 *bis*, della legge 28 giugno 2012 n. 92 e successive modificazioni ed integrazioni, è elevato del cinquanta per cento».

Al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo la lettera *a)*, aggiungere le seguenti:

«a-*bis)* all'articola 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

a-*ter)* all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";».

2) dopo la lettera *b)*, aggiungere la seguente:

«b-*bis)* all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";».

6.116

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92 , e successive modificazioni e integrazioni, si applicano anche ai soggetti che usufruiscono di trattamento mini aspi»

Conseguentemente, al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo la lettera *a)*, aggiungere le seguenti:

«a-*bis)* all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

a-*ter)* all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";».

2) dopo lo lettera *b)*, aggiungere lo seguente:

«b-*bis)* all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";».

6.117

SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. Il comma 39 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 è abrogato.»

6.118

CERONI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. La contribuzione dovuta dai datori di lavoro per il finanziamento delle indennità economiche di malattia, di cui all'articolo 31, comma 5, tabella G della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è fissata, a decorrere dallo gennaio 2014, in misura pari all'1,22 per cento, per il settore Artigiano, e all'1,44 per cento, per il settore Commercio e assimiliati».

Conseguentemente, dopo ***l'articolo 6,*** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.

2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

6.119

CERONI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Ai lavoratori iscritti entro il 31 dicembre 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della Legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta-la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni e proroghe, anche se effettuate. dopo il 31 dicembre 2012.»

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni»*con le seguenti:* «200 milioni».

6.120

BONFRISCO, ALBERTI CASELLATI, CONTE, DALLA TOR, MARIN, PICCOLI, ZANETTIN

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Ai lavoratori iscritti entro il 31 dicembre 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4

del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito da.ua legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della Legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle .assunzioni a tempo indeterminato e a tempo-determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni e proroghe, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012.»

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni».

6.121

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Ai lavoratori iscritti entro il 31 dicembre 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durativi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni e proroghe, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni».

6.122

PAGANO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Ai lavoratori iscritti entro il 31 dicembre 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultime, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a .. tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni e proroghe, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012».

All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni».

6.123

SANGALLI, TOMASELLI, DEL BARBA, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Ai lavoratori iscritti entro il 31 dicembre 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52 nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni e proroghe, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni».

6.124

CERONI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo è delegato ad introdurre, norme volte all'assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società (IRES) dell'imposizione sui redditi di impresa, compresi quelli prodotti in forma associata dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), assoggettandoli, dietro specifica opzione, a un'imposta sul reddito imprenditoriale, con aliquota proporzionale allineata a quella dell'IRES, e prevedendo che siano deducibili dalla base imponibile della predetta imposta le somme prelevate dall'imprenditore e dai soci e che le predette somme concorrano alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell'IRPEF dell'imprenditore e dei soci.»

All'onere di cui al comma 6-*bis* si provvede mediante riduzione consumi intermedi per pari importo.

6.125

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo è delegato ad introdurre, norme volte all'assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società (IRES) dell'imposizione sui redditi di impresa, compresi quelli prodotti in forma associata dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), assoggettandoli, dietro specifica opzione, a un'imposta sul reddito imprenditoriale, con aliquota proporzionale allineata a quella dell'IRES, e prevedendo che siano deducibili dalla base imponibile della predetta imposta le somme prelevate dall'imprenditore e dai soci e che le predette-somme concorrano alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell'IRPEF dell'imprenditore e dei soci».

6.126

BROGLIA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 31, comma 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni, le parole: »ai sensi dell'articolo 5-*bis*, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma«, sono sostitute dalle seguenti: "dividendo per due il valore venale del bene"».

Conseguentemente:

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «155 milioni» e all'elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 5.000;

2015: ? 5.000;

2016: ? 5.000.

6.127

RUVOLO, DALLA TOR, PERRONE, TARQUINIO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Per favorire la riduzione del costo di produzione dei produttori agricoli, per il periodo: 2014-2015 non si applica l'IVA sui fertilizzanti, antiparassiti e sull'energia elettrica utilizzata per

impianti di irrigazione e per i carburanti utilizzati in agricoltura anche quelli da trasporto».

6.128

RUVOLO, DALLA TOR, PERRONE, TARQUINIO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Per favorire la riduzione dei costi di produzione dei produttori agricoli, per il periodo 2014-2015 non si applica l'IVA sui fertilizzanti, antiparassitari e sull'energia elettrica utilizzata per impianti di irrigazione e per i carburanti utilizzati in agricoltura anche quelli da trasporto».

Conseguentemente, ridurre del 5 per cento tutti gli stanziamenti alla Tabella C.

6.129

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

Al comma 7, la lettera a) *è sostituita dalla seguente:*

«*a)* nell'articolo 14, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del:

a) 65 per cento anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;

b) 50 per cento alle spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

2. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis* del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del:

a) 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;

b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1º luglio 2015 al 30 giugno 2016.

3. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per l'installazione di unità di micro cogenerazione e piccola cogenerazione ad alto rendimento cosi come definite dall'art. 2 comma 1, lettera *o)* del decreto legislativo n. 20/2007 nel limite massimo di 70.000 euro per unità immobiliare e per condomini ai sensi dell'art. 1120 del Codice Civile"».

6.130

CERONI

Al comma 7, la lettera a) *è sostituita dalla seguente:*

«*a)* all'articolo 14, apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del:

a) 65 per cento anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;

b) 55 per cento alle spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015".

2) dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-*bis*. Alle spese sostenute a decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018 la percentuale di detrazione è applicata con le seguenti modulazioni:

a) al 55 per cento nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica EP450 per cento;

b) al 50 per cento nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica 40 per cento5EP550 per cento;

c) al 45 per cento nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica 30 per cento5EP540 per cento;

d) al 40 per cento nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica 20 per cento5EP530 per cento.

3) Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articolo 1117 e 1117-*bis* del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del:

a) 65 per cento anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;

b) 55 per cento alle spese sostenute dal 1º luglio 2015 al 30 giugno 2016";

4) dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-*bis*. le disposizioni di cui al comma 1-*bis* si applicano anche alle spese sostenute dal 30 giugno 2016 e fino al 31 dicembre 2018 per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articolo 1117 e 1117-*bis* del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio».

Conseguentemente dopo l'art. 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis.*

1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica Amministrazione, come individuate dall'lSTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza».

Al finanziamento delle disposizioni introdotte con la presente proposta, si provvede mediante la riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche per l'attribuzione di incarichi di studio e consulenza.

6.131

BONFRISCO, CERONI, MILO

Al comma 7, la lettera a) *è sostituita dalla seguente:*

«*a)* all'articolo 14, apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del:

a) 65 per cento anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;

b) 55 per cento alle spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015".

2) dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-*bis*. Alle spese sostenute a decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018 la percentuale di detrazione è applicata con le seguenti modulazioni:

a) al 55 per cento nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica EP450 per cento;

b) al 50 per cento nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica 40 per cento5EP550 per cento;

c) al 45 per cento nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica 30 per cento5EP540 per cento;

d) al 40 per cento nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica 20 per cento5EP530 per cento.

3) Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articolo 1117 e 1117-*bis* del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del:

a) 65 per cento anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;

b) 55 per cento alle spese sostenute dal 1º luglio 2015 al 30 giugno 2016";

4) dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-*bis*. le disposizioni di cui al comma 1-*bis* si applicano anche alle spese sostenute dal 30 giugno 2016 e fino al 31 dicembre 2018 per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articolo 1117 e 1117-*bis* del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio».

Conseguentemente dopo l'art. 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis.*

1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica Amministrazione, come

individuate dall'lSTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza».

6.132

TOMASELLI, SANGALLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, DEL BARBA, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI

Al comma 7, la lettera a) *è sostituita dalla seguente:*

«*a)* all'articolo 14, apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del:

a) 65 per cento anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;

b) 55 per cento alle spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015".

2) dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-*bis*. Alle spese sostenute a decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018 la percentuale di detrazione è applicata con le seguenti modulazioni:

a) al 55 per cento nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica EP450 per cento;

b) al 50 per cento nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica 40 per cento5EP550 per cento;

c) al 45 per cento nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica 30 per cento5EP540 per cento;

d) al 40 per cento nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica 20 per cento5EP530 per cento.

3) Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articolo 1117 e 1117-*bis* del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del:

a) 65 per cento anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;

b) 55 per cento alle spese sostenute dal 1º luglio 2015 al 30 giugno 2016";

4) dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-*bis*. le disposizioni di cui al comma 1-*bis* si applicano anche alle spese sostenute dal 30 giugno 2016 e fino al 31 dicembre 2018 per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articolo 1117 e 1117-*bis* del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio».

Conseguentemente dopo l'art. 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis.*

1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica Amministrazione, come individuate dall'lSTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza».

6.134

SCALIA

Al comma 7, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«*a)* all'articolo 14, commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48. della legge 13 dicembre 2010 n.220 e successive modificazioni si applicano nella misura del:

a) 65 per cento anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;

b) 50 per cento alle spese contenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

2. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis* del codice civile o che

interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del:

a) 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;

b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1º luglio 2015 al 30 giugno 2016;

2-*bis*. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per l'installazione di unità di microcogenerazione e piccola cogenerazione ad alto rendimento così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera *o)* del decreto legislativo 8 febbraio 2007. n. 20, nel limite massimo di 70.000 euro per unità immobiliare e per condomini ai sensi dell'art. 1120 del Codice Civile».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 40.000;

2015: ? 40.000;

2016: ? 40.000.

6.135

CERONI

Al comma 7, la lettera a) *è sostituita dalla seguente:*

«*a)* all'articolo 14, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del:

a) 65 per cento anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;

b) 50 per cento alle spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

2. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agIr articoli 1117 e 1117-*bis* del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del:

a) 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;

b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1º luglio 2015 al 30 giugno 2016;

3. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per l'installazione di unità di micro cogenerazione e piccola cogenerazione ad alto rendimento cosl come definite dall'art. 2 comma 1, lettera *o)* del decreto legislativo n. 20/2007 nel limite massimo di 70.000 euro per unità immobiliare e per condomini ai sensi dell'art. 1120 del Codice Civile"».

6.136

ARRIGONI, CONSIGLIO, COMAROLI, BITONCI

Al comma 7, lettera a*), apportare le seguenti modificazioni:*

«a) al capoverso 1, lettera *b),* la parola: "50", è sostituita con la parola: "60";

b) al capoverso 2, lettera *b)* la parola: "50", è sostituita con la parola: "60"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis.*

A decorrere dal 2015, sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-*bis*) a c-*quinquies*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP».

6.137

CONSIGLIO, ARRIGONI, BISINELLA, BITONCI, COMAROLI

Al comma 7, lettera a*), apportare le seguenti modificazioni:*

«a) al capoverso 1, lettera *b*), le parole: "dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015", sono sostitute con le parole: "a decorrere dal 1º gennaio 2015"

b) al capoverso 2, lettera *b)*, le parole: "dal 1º luglio 2015 al 30 giugno 2016", sono sostituite con le parole: "a decorrere dal 1º luglio 2015"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis.*

1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi

prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo Il, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi».

6.138

SANTANGELO, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, LEZZI

Al comma 7, lettera a)*, apportare le seguenti modificazioni:*

«*a)* al capoverso "1", lettera *b*), le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) al capoverso "2", lettera *b)*, le parole: "30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

Conseguentemente, al medesimo articolo 6, al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:

«1) dopo la lettera *a)*, aggiungere le seguenti:

"a-*bis*) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

a-*ter*) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

2) dopo la lettera *b)*, aggiungere la seguente:

"b-*bis*) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

E conseguentemente ancora, al medesimo articolo 6, dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-bis. AI commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'1 per cento". AI comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nazionale del contratto».

6.139

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO, NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, BULGARELLI

Al comma 7, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «1», dopo la lettera *b),* aggiungere la seguente:

«*b*-bis) 45 per cento alle spese sostenute dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2020»;

b) al capoverso «2», dopo la lettera *b),* aggiungere la seguente:

«*b*-bis) 45 per cento, per le spese sostenute dal 1º luglio 2016 al 31 dicembre 2020».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis.* All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2014";

c) al comma 13, lettera *a),* numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento»;

d) al comma 19, lettere *a), b)* e *c)* numero 3), le parole: "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";

e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

1) nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 10 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".

2) nell'ultimo periodo, le parole: "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: "28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-*bis)* a c-*quater),* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-*bis)* a c-*quinquies),* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

h) al comma 29, le parole: "1º gennaio 2012" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1º gennaio 2014", "31 dicembre 2013»;

i) ai commi 30 e 31, le parole: "31 marzo 2012" e le parole: "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

l) al comma 32, le parole: "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90.91 per cento del loro ammontare";

m) al comma 33 le parole: "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90.91 per cento del loro ammontare.".

7-*ter.* Alle disposizioni di cui al comma 7-*bis,* si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

7-*quater.* All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-*quinquies*. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-*sexies*. Le disposizioni dei commi da 7-*bis* a 7-*quinquies,* esplicano effetto a decorrere dal 1º gennaio 2014».

6.141

GALIMBERTI

Al comma 7, lettera a), *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano anche per gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scalda acqua a condensazione».

6.142

PAGLIARI

Al comma 7, lettera a), *dopo il capoverso «2» inserire il seguente:*

«2-*bis*. Le detrazioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dal comma 7 del presente articolo, si applicano anche alle spese sostenute per l'installazione di unità di micro cogenerazione e piccola cogenerazione ad alto rendimento, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera *o)* del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, nel limite massimo di 70.000 euro per unità immobiliare e per condomini ai sensi dell'articolo 1120 del Codice Civile.».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

6.143

PICCOLI

Al comma 7, lettera a), *capoverso 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per l'installazione di unità di micro generazione e piccola cogenerazione ad alto rendimento così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera *o)* del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, nel limite massimo di 70.000 euro per unità immobiliare e per condomini quali interventi di innovazione definiti ai sensi dell'articolo 1120 del Codice Civile».

6.144

ARRIGONI, CONSIGLIO, BISINELLA, COMAROLI, BITONCI

Al comma 7, lettera b), *le parole:* «31 dicembre 2015», *sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre 2014».

6.145

BISINELLA, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO

Al comma 7, dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

«*b*-bis. all'articolo 15, dopo il comma 1-*bis,* è aggiunto il seguente:

1-*bis)*. Le detrazioni fiscali di cui agli articoli 14, 15 e 16 della presente legge si applicano anche in favore delle piccole e medie imprese, definitive ai sensi della Raccomandazione 2003/36/CE della Commissione, del 6 maggio 2003».

6.146

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Al comma 7, lettera c), *apportare le seguenti modifiche:*

al punto 1), sostituire la lettera *a)* con la seguente:

«*a)* 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015»;

al punto 1), sopprimere la lettera *b);*

al punto 2), sostituire la lettera *b)* con la seguente:

«*b)* 55 per cento, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.»;

al punto 3, le parole: «31 dicembre 2014», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 6,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza».

6.147

CERONI

Al comma 7, lettera c) *apportare le seguenti modifiche:*

al punto 1), sostituire la lettera *a)* con la seguente:

«*a)* 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015»;

al punto 1), sopprimere la lettera *b);*

al punto 2), sostituire la lettera *b)* con la seguente:

«*b)* 55 per cento, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.»;

al punto 3, le parole: «31 dicembre 2014», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 6,** *aggiungere il seguente;*

«Art. 6-*bis.*

1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza».

6.148

SANGALLI, TOMASELLI, DEL BARBA, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 7, lettera c), *apportare le seguenti modifiche:*

al punto 1), sostituire lo lettera *a)* con la seguente:

«*a)* 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015»;

al punto 1), sopprimere la lettera *b);*

al punto 2), sostituire la lettera *b)* con la seguente:

«*b)* 55 per cento, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.»;

al punto 3, le parole: «31 dicembre 2014», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 6,** *aggiungere il seguente;*

«Art. 6-*bis.*

1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza».

6.149

ARRIGONI, CONSIGLIO, COMAROLI, BITONCI

Al comma 7, lettera c), *al capoverso 1, lettera* b), *la parola:* «40» *è sostituita dalla seguente:* «45».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 10,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

A decorrere dal 2015, sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da c-*bis)* a c-*quinquies)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP».

6.150

CONSIGLIO, ARRIGONI, BISINELLA, BITONCI, COMAROLI

Al comma 7, lettera c), *le parole:* «dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015», *sono sostituite dalle parole:* «a decorrere dal 1º gennaio 2015», *ovunque ricorrano.*

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 10,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo l della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la *spending review*, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi».

6.151

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO, CIOFFI, LEZZI

Al comma 7, lettera c), *apportare le seguenti modificazioni:*

a) al numero 1), lettera *b),* sostituire le parole: «31 dicembre 2015» *con le seguenti:* «31 dicembre 2020»;

b) al numero 2), lettera *b),* sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2020»;

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis.* All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2014";

c) al comma 13, lettera *a),* numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento»;

d) al comma 19, lettere *a), b)* e *c)* numero 3), le parole: "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";

e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

1) nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20

per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 10 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".

2) nell'ultimo periodo, le parole: "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: "28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-*bis)* a c-*quater),* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-*bis)* a c-*quinquies),* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 10 gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

h) al comma 29, le parole: "1º gennaio 2012" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1º gennaio 2014", "31 dicembre 2013»;

i) ai commi 30 e 31, le parole: "31 marzo 2012" e le parole: "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

l) al comma 32, le parole: "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90.91 per cento del loro ammontare";

m) al comma 33 le parole: "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90.91 per cento del loro ammontare.".

7-*ter.* Alle disposizioni di cui al comma 7-*bis,* si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

7-*quater.* All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito. con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-*quinquies.* All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-*sexies.* Le disposizioni dei commi da 7-*bis* a 7-*quinquies,* esplicano effetto a decorrere dal 1º gennaio 2014».

6.152

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO, MANGILI

Al comma 7, lettera c), *apportare le seguenti modificazioni:*

«*a)* al numero 1), lettera *b),* sostituire le parole: "31 dicembre 2015" con le seguenti: "31 dicembre 2020";

b) al numero 2), lettera *b),* sostituire le parole: "31 dicembre 2015" con le seguenti: "31 dicembre 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis.* All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2014";

c) al comma 13, lettera *a),* numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento»;

d) al comma 19, lettere *a), b)* e *c)* numero 3), le parole: "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";

e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

1) nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 10 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".

2) nell'ultimo periodo, le parole: "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: "28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-*bis)* a c-*quater),* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-*bis)* a c-*quinquies),* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 10 gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

h) al comma 29, le parole: "1º gennaio 2012" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1º gennaio 2014", "31 dicembre 2013»;

i) ai commi 30 e 31, le parole: "31 marzo 2012" e le parole: "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

l) al comma 32, le parole: "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90.91 per cento del loro ammontare";

m) al comma 33 le parole: "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90.91 per cento del loro ammontare.".

7-*ter.* Alle disposizioni di cui al comma 7-*bis,* si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

7-*quater.* All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito. con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-*quinquies.* All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-*sexies.* Le disposizioni dei commi da 7-*bis* a 7-*quinquies,* esplicano effetto a decorrere dal 1º gennaio 2014».

6.153

D'ALÌ, MANDELLI

Al comma 7, lettera c), *dopo il punto 2), aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. Le detrazioni di cui al comma 1-*bis* per le spese sostenute per interventi di allaccio alle reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento, o inserite nella pianificazione delle opere contenute nel Piano di Azione dell'Energia Sostenibile del Comune di appartenenza dell'immobile sono escluse dall'ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare di cui al comma 1;

2-*ter*. l'ammontare di cui al precedente punto 2-*bis*. non può comunque superare l'importo complessivo di 150.000 euro».

Conseguentemente sopprimere all'articolo 9, il comma 13.

6.154

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO, BULGARELLI

Al comma 7, lettera c), *dopo il numero 2), inserire il seguente:*

«2-*bis*. dopo il comma 1-*bis,* inserire il seguente:

"1-*bis*.1. La detrazione spettante ai sensi dei commi 1 e 1-*bis* si applica, nella misura del 50 per cento alle spese sostenute dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2015, anche ai contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, residenti o meno nel territorio dello Stato. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma"».

Conseguentemente, al medesimo articolo 6, al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo la lettera *a),* aggiungere le seguenti:

«*a*-bis) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

a-ter) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"».

2) dopo la lettera *b),* aggiungere la seguente:

«*b*-bis) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"».

6.155

GALIMBERTI, MANDELLI, BOCCA

Al comma 7, lettera c), *sostituire il numero 3) con il seguente:*

«3) il comma 2, è sostituito dal seguente: "Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dell'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese sostenute dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2015, documentate per l'acquisto di mobili, ivi inclusi i grandi elettrodomestici anche a libera installazione di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, e nel limite di spesa di 96.000 euro, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».

6.156

CONSIGLIO, COMAROLI, BITONCI

Al comma 7, lettera c), *capoverso 3), dopo le parole:* «per l'acquisto di mobili», *sono inserite le seguenti:* «prodotti da aziende artigianali della filiera del "made in ltaly"».

6.157

ARRIGONI, CONSIGLIO, BITONCI, COMAROLI, BISINELLA

Al comma 7, lettera c), *capoverso 3), le parole:* «al 31 dicembre 2014», *sono sostituite dalle seguenti:* «al 31 dicembre 2015».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 10,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

A decorrere dal 2015, sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da *c*-bis) a *c*-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP».

6.158

VACCARI, CALEO

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-*bis*. Le detrazioni di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dal comma 7 del presente articolo, si applicano anche, nelle misure rispettivamente indicate, alle spese documentate, sostenute a partire dal 1º gennaio 2014, per interventi finalizzati all'installazione di apparecchi sanitari-vasi aventi scarico massimo fino a 6 litri. La detrazione di cui al presente comma è calcolata sulle spese di acquisto e installazione degli apparecchi sanitari-vasi e relativi sistemi di scarico, con valore non superiore a 550 euro per singolo intervento, comprendente le spese relative alla loro posa in opera e alle opere murarie ad essa collegate».

Conseguentemente:

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 40.000;

2015: ? 40.000;

2016: ? 40.000.

All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni».

6.159

BERTUZZI, PIGNEDOLI

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-*bis*. Le detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché la detrazione di cui all'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano anche alle cooperative a proprietà indivisa in relazione agli edifici posseduti e assegnati in godimento al propri soci, comprese le parti comuni, al fini delle imposte sui redditi delle società. Le detrazioni si applicano alle spese sostenute dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata In vigore della presente legge, fino al raggiungimento del limite massimo di spesa annua di 60 milioni per l'anno 2014, di 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 80 milioni di euro per l'anno 2016».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1390 milioni di euro».

6.160

PIGNEDOLI, DEL BARBA, ALBANO, BERTUZZI, SCALIA, VALENTINI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Al fine di favorire la realizzazione delle operazioni di concentrazione delle imprese agricole cooperative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, a mutualità prevalente, alle medesime imprese, nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, è concessa la facoltà di rivalutare gratuitamente ai fini fiscali i cespiti rientranti nelle operazioni entro I valori di stima giurata, e comunque non superando la somma di 5 milioni di euro, o in alternativa, la facoltà per l'impresa che risulta dall'operazione di concentrazione, di usufruire nei successivi tre anni di un credito d'imposta, commisurato al 20 per cento del patrimonio netto riportato dal bilancio di fusione, di importo massimo ammontante a 1,4 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 20.000;
2015: ? 20.000;
2016: ? 20.000.

6.161

AMATI, MORGONI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis.* In via eccezionale e al fine di favorire l'efficientamento del parco bombole, per le spese documentate, sostenute, entro il 31 dicembre 2014, dai produttori per la rottamazione delle bombole costruite da più di 25 anni, spetta una detrazione dall'imposta pari al 65 per cento, fino a un valore massimo della detrazione di 30 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data eli entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti modalità e criteri di certificazione dell'effettivo ritiro e rottamazione delle bombole sostituite. L'agevolazione di cui al presente comma trova applicazione nel limite massimo di onere di 50 milioni di euro annu nel 2014, nel 2015 e nel 2016.

7-*ter.* Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 7-*bis*; fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *l),* della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con proprio decreto, alla riduzione dell'agevolazione prevista dal medesimo comma, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dell'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b),* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma "programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche-economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del medesimo ministero».

Conseguentemente all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «50 milioni di euro per l'anno 2014, 650 milioni nell'anno 2015 e 1360 milioni».

6.162

DI GIORGI, LEPRI, SUSTA, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, FAVERO, ELENA FERRARA, FISSORE, MARCUCCI, MORGONI, MOSCARDELLI, PADUA, SCALIA, SPILABOTTE, ZANONI, ANGIONI, PUGLISI, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis.* Per gli eventi di musica dal vivo con un numero di spettatori effettivi inferiore a 200, il pagamento del diritto d'autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, è riconosciuto a fronte di tariffa Unica, ridotta e forfettaria, definita annualmente con decreto dal Ministero».

Conseguentemente:

a) *ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»;

all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività

di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;

all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-*bis.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50;

all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-*bis.* Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «21 per cento»;

b) *la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.*

6.163

DI GIORGI, LEPRI, SUSTA, MARCUCCI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, FAVERO, ELENA FERRARA, FISSORE, MORGONI, MOSCARDELLI, PADUA, SCALIA, SPILABOTTE, ZANONI, ANGIONI, PUGLISI, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis.* All'articolo 71 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis.* Alle associazioni di volontariato che svolgono le attività previste dall'articolo 2 comma 1, della legge Il agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 7 dicembre 200, n. 383, è consentita, esclusivamente per gli spettacoli finalizzati alla raccolta fondi per beneficenza e con un numero di spettatori effettivi inferiori a 200, la libera esecuzione dal vivo dell'opera senza il pagamento di alcun compenso per diritti d'autore».

Conseguentemente,

a) *all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole:* «150 milioni» *con le seguenti:* «160 milioni»;

b) *all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-*bis.* Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

6.164

VACCARI, BROGLIA, PIGNEDOLI, BERTUZZI, RITA GHEDINI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis.* Le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1-*bis,* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano altresì nel caso le spese siano sostenute per interventi effettuati su edifici ricadenti nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-Iegge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in caso di costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive. Le agevolazioni di cui alla presente lettera non possono essere cumulate con quelle di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-*bis.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico

delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.».

6.165

RUTA, SANTINI, BILARDI, COMPAGNONE, GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, SCAVONE

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-*bis.* Al fine di salvaguardare la continuità occupazionale nel settore dei servizi di *call center*, le aziende con sede legale in Italia, che hanno attuato entro le scadenze previste le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono usufruire di un credito di imposta, utilizzabile in compensazione. anche ai fini IVA, di importo pari a 3,5 milioni di euro annui e comunque entro un tetto massimo pari al 33 per cento dei contributi previdenziali pagati nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per il personale stabilizzato entro i termini predetti ed ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013. Il valore complessivo del credito di imposta non potrà superare comunque il valore di 9 milioni di euro annui, e spetta per un periodo massimo di 5 anni. Ai fini del godimento dell'incentivo, ciascuna azienda interessata autocertifica entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei dipendenti interessati, mediante l'invio alla sede territorialmente competente dell'Istituto nazionale di previdenza sociale di un elenco delle persone stabilizzate entro i termini ed ancora in forza; l'azienda fornisce, con cadenza mensile, un aggiornamento di tale elenco.

7-*ter.* Ai maggiori oneri di cui al comma 7-*bis*, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante la seguente modifica: nella legge 29 dicembre 1990, n. 407, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: "9-*bis.* Gli incentivi di cui al precedente comma non si applicano alle aziende di *call center* con meno di 50 dipendenti o collaboratori, anche coordinati e continuativi e autonomi"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 9.000;
2015:
2016:

6.166

RUTA, SANTINI, BILARDI, COMPAGNONE, GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, SCAVONE

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-*bis.* Al fine di salvaguardare la continuità occupazionale nel settore dei servizi di *call center*, le aziende con sede legale in Italia, che hanno attuato entro le scadenze previste le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono usufruire di un credito di imposta, utilizzabile in compensazione, anche ai tini IVA, di importo pari a 3,5 milioni di euro annui e comunque entro un tetto massimo pari al 33 per cento dei contributi previdenziali pagati nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per il personale stabilizzato entro i termini predetti ed ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013. Il valore complessivo del credito di imposta non potrà superare comunque il valore di 9 milioni di euro annui, e spetta per un periodo massimo di 5 anni. Ai fini del godimento dell'incentivo, ciascuna azienda interessata autocertifica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei dipendenti interessati, mediante l'invio alla sede territorialmente competente dell'Istituto nazionale di previdenza sociale di un elenco delle persone stabilizzate entro i termini ed ancora in forza; l'azienda fornisce, con cadenza mensile, un aggiornamento di tale elenco.

7-*ter.* Ai maggiori oneri di cui al comma 7-*bis*, pari a 9 milioni dieuro per I'anno 2014, si provvede mediante la seguente modifica: nella legge 29 dicembre 1990, n. 407, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: "9-*bis.* Gli incentivi di cui al precedente comma non si applicano alle aziende di

call center con meno di 50 dipendenti o collaboratori, anche coordinati e continuativi e autonomi, nella misura del 25 per cento e in settantadue mesi"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 9.000;
2015:
2016:

6.167

STEFANO ESPOSITO, BORIOLI, FAVERO, ZANONI, DIRINDIN, PEZZOPANE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 7, si applicano altresì alle spese sostenute per gli interventi attuati sul patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica gestito in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

Conseguentemente:

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «22 per cento»;

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 30.000;
2015: ? 30.000;
2016: ? 30.000.

6.168

FAVERO

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-*bis*. Le disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dal comma 7 del presente articolo, si applicano altresì alle spese sostenute per gli interventi attuati sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (lACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

6.169

MIRABELLI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 344 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e proroghe, si applicano, nella misura e fino alle scadenze stabilite dal precedente comma 7, anche per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica effettuati sugli edifici di edilizia residenziale pubblica e su quelli, compresi gli alloggi assegnati in godimento ai propri soci, delle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa. La disposizione del periodo precedente costituisce norma di interpretazione autentica».

Conseguentemente:

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di

euro» *con le seguenti:* «60 milioni di euro per l'anno 2.014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-*bis.* Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "21 per cento"»;

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: ? 20.000;
2015: ? 20.000;
2016: ? 20.000.

6.170

LUIGI MARINO, D'ONGHIA, MERLONI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis.* Alle cooperative edilizie di abitazione, in relazione agli edifici posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, comprese le parti comuni, ai fini delle imposte sui redditi delle società, si applicano le seguenti detrazioni:

a) quella di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, e successive modificazioni e proroghe;

b) quella di cui all'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e proroghe.

La disposizione si applica alle spese sostenute dal periodo d'imposta in corso alla data di entratain vigore della presente legge».

6.171

RANUCCI, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, SONEGO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis.* All'articolo 16-*bis,* comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi"».

6.172

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis.* Le detrazioni fiscali del 50 per cento, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applicano anche agli edifici non residenziali ed alla sostituzione di amianto con coperture fotovoltaiche esercite a livello impiantistico da un soggetto responsabile classificabile come persona giuridica».

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: «37-*bis.* Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014» *e all'articolo 17, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:* «7-*bis.* All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 25 per cento"».

6.173

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis.* Per i nuovi contratti di locazione l'obbligo di allegazione dell'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6, comma 3-*bis*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sussiste solo per gli immobili di nuova costruzione owero per quelli oggetto di atto di vendita o di trasferimento successivamente all'entrata in vigore della legge 3 agosto 2013, n. 90».

6.174

GIANLUCA ROSSI

dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Per i nuovi contratti di locazione l'obbligo di allegazione dell'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6, comma 3-*bis*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, sussiste solo per gli immobili di nuova costruzione ovvero per quelli oggetto di atto di vendita o di trasferimento successivamente all'entrata in vigore della legge 3 agosto 2013, n. 90».

6.175

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Alle cooperative edilizie di abitazione in relazione agli edifici posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, comprese le parti comuni, ai fini delle imposte sui redditi delle società, si applicano le seguenti detrazioni:

a) quella di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e successive modificazioni e proroghe;

b) quella di cui all'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e proroghe.

La disposizione si applica alle spese sostenute dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

6.176

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano altresì alle spese sostenute per gli interventi attuati sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

6.177

GIBIINO, FLORIS, MARIAROSARIA ROSSI

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano altresì alle spese sostenute per gli interventi attuati sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti modifiche:*

2014: ? 10.000;
2015: ? 10.000;
2016: ? 10.000.

6.178

GIBIINO, FLORIS, MARIAROSARIA ROSSI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 16-*bis,* comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi"».

6.179

MANDELLI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2013, relative all'acquisto di biciclette a pedalata assistita, spetta una detrazione dell'imposta lorda per una quota pari al 30 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 200

euro, da ripartire in due quote annuali di pari importo».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni di euro» *con le seguenti:* «80 milioni di euro».

6.180

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 16-*bis*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi"».

6.181

MALAN

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano altresì alle spese sostenute per gli interventi attuati sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

6.182

RUSSO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Alle cooperative edilizie di abitazione, in relazione agli edifici posseduti e assegnati in godimento oi propri soci, comprese le parti comuni, ai fini delle imposte sui redditi delle società, si applicano le seguenti detrazioni:

a) quella di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e successive modificazioni e proroghe;

b) quella di cui all'articolo 16-*bis* del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e proroghe.

La disposizione si applica alle spese sostenute dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

6.183

GIROTTO, CASTALDI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche alla produzione e alla cessione di energia elettrica e calorica da fonte eolica per impianti di taglia inferiore a 200 Kw».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Ai commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'1 per cento". Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, casi come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nazionale del contratto».

6.184

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO, MANGILI

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-*bis*. Al fine di favorire gli investimenti in edilizia sostenibile e in risparmio energetico, è istituito presso il Ministero per lo sviluppo economico il Fondo per l'ecoprestito, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Il Fondo provvede ad erogare anticipazioni di durata decennale, senza pagamento di interessi a carico del beneficiario, fino ad un importo massimo di 30.000 euro, per interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e per interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16 del

medesimo decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

7-*ter*. Possono beneficiare delle anticipazioni di cui al comma 6-*bis,* con riferimento all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, i contribuenti destinatari delle detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, con riferimento all'articolo 16 del medesimo decreto-legge, i proprietari, i conduttori o i comodatari di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nonché gli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione degli enti medesimi, nonché gli inquilini assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, per interventi realizzati in base a un progetto autorizzato dall'ente proprietario o gestore, asseverato da un tecnico abilitato.

7-*quater*. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con proprio decreto, provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni sulla base delle domande di anticipazione presentate per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica di immobili situati nel territorio regionale. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i requisiti e le condizioni per l'accesso alle anticipazioni di cui al comma 7-*bis*, nonché le modalità di rimborso dell'anticipazione stessa».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, ad esclusione di quelle riferite alla Scuola all'Università, alla ricerca e all'ambiente».

6.185

MARIO FERRARA, GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-*bis.* Con l'intento di incrementare l'efficienza energetica degli edifici e conseguentemente ottenere il relativo risparmio, la possibilità di effettuare le spese indicate all'articolo 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, conni 344 e seguenti, è estesa anche alle opere relative al "piano casa" indicate all'articolo 11 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008».

6.186

CERONI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 16-*bis,* comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi"».

6.187

SCAVONE, BIANCONI, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 1135 del codice civile, sostituire il punto 4) con il seguente:

"4) alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni , costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari alla metà dell'ammontare dei lavori"».

6.188

CROSIO, COMAROLI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis.* All'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'articolo 19, comma 3, lettera *a),* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "200 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni"».

6.189

BELLOT, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano altresì alle spese sostenute per gli interventi attuati sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La disposizione opera fino ad un limite massimo di 50 milioni di euro per i1 2014 e 100 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 50 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

6.190

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano altresì alle spese sostenute per gli interventi attuati sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: «37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

6.191

DI BIAGIO, ROMANO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Al fine di promuovere l'occupazione nel settore della solidarietà e di garantire il raggiungimento delle fma1ità sociali delle associazioni *non profit*, a decorrere dal 1º gennaio 2014, per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2016, alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991 e alle organizzazioni non lucrative di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997, viene riconosciuto uno sgravio contributivo del 30 per cento per i periodi contributivi maturati nei primi due anni del primo rapporto di collaborazione.

Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento previsto alla Tabella A del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

6.192

DI BIAGIO, ROMANO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 61, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Sono, altresì, esclusi dal campo di applicazione del presente capo i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque resi e utilizzati in favore delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991 o delle organizzazioni non lucrative di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997.

6.193

DI BIAGIO, ROMANO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Al fine di promuovere l'occupazione nel settore della solidarietà e di garantire il

raggiungimento delle finalità sociali delle associazioni *non profit*, devono intendersi esclusi dal campo di applicazione del Capo Primo, Titolo VII, del decreto legislativo n. 276 del 2003 in materia di Lavoro a progetto e lavoro occasionale, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa rese e utilizzate in favore delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991 e alle organizzazioni non lucrative di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997.

6.194

DI BIAGIO, ROMANO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto, altresì, nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a 36 mesi comprensiva di eventuale proroga, concluso fra un lavoratore ed una organizzazione di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991 o una organizzazione non lucrativa di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997, per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276"».

6.195

DI BIAGIO, ROMANO

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-*bis*. Al fine di promuovere l'occupazione nel settore della solidarietà e di garantire il raggiungimento delle finalità sociali delle associazioni *non profit*, a decorrere dal lº gennaio 2014, per le organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991 e alle organizzazioni non lucrative di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997 ai fini dell'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato non è richiesto il requisito di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 368 del 2001 nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato di durata non superiore a trentasei mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore, per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 276 del 2003».

6.196

DI BIAGIO, ROMANO

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-*bis*. Al fine di promuovere l'occupazione nel settore della solidarietà e di garantire il raggiungimento delle finalità sociali delle associazioni *non profit*, a decorrere dal 1º gennaio 2014, per i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2016, alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991 e alle organizzazioni non lucrative di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997 che occupino meno di quindici dipendenti, viene riconosciuto uno sgravio contributivo del 100 per cento per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto.

Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento previsto alla Tabella A del Ministero dell'Economia e delle Finanze».

6.197

CROSIO, COMAROLI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 16-*bis*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole: "entro sei mesi", sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi"».

6.198

ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO, MILO, MANDELLI, CERONI

Sopprimere i commi da 8 a 15.

Conseguentemente, incrementare del corrispondente importo la somma relativa alla riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello stato per consumi intermedi, di cui all'articolo 10, comma 37, modificando proporzionalmente, altresì, gli importi di cui all'allegato 5 ivi richiamato.

6.199

TOMASELLI, SANGALLI, LAI, DEL BARBA, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

All'articolo 6, comma 11, sostituire, rispettivamente, le parole: «sedici» *e* «dodici», *con le parole:* «dodici» *e* «sei».

Conseguentemente:

All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro;»*, con le seguenti:* «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni;»*;*

All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni;»*, con le seguenti:* «200 milioni;» *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-*bis*. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deduci bile dal reddito complessivo;» sono soppresse;

All'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:«6-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici ?usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni .penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;».

All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille;» *con le seguenti:*«2,5 per mille;»*;*

All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;».

All'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50;».

All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011; n. 148, le parole: «20 per cento;» *sono sostituite dal seguente:* «22 per cento;»*;*

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 30.000;
2015: ? 30.000;
2016: ? 30.000.

6.200

MOLINARI, VACCIANO, PEPE, BERTOROTTA

Al comma 14, dopo le parole: «degli articoli 11, 13» *sopprimere la parola:* «14», *nonché sopprimere il comma 15.*

Conseguentemente, al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo la lettera *a)*, aggiungere le seguenti:

«a-*bis)* all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

a-*ter)* all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"»;

2) dopo lo lettera *b)*, aggiungere la seguente:

«b-*bis)* all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";».

6.201

DEL BARBA, DI GIORGI, GINETTI, CANTINI, DE MONTE, LEPRI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";

b) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014";

c) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014"».

6.202

DEL BARBA, DI GIORGI, GINETTI, CANTINI, DE MONTE, LEPRI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Al comma 2, dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1º gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2014";

b) sostituire il secondo periodo e il terzo periodo con i seguenti: "L'imposta sostitutiva è pari: *a)* al 4 per cento per le rivalutazioni effettuate entro il 30 aprile del 2014; all'8 per cento per le rivalutazioni effettuate entro il 30 agosto del 2014; al 12 per cento per le rivalutazioni effettuate entro il 31 dicembre. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro i 15 giorni antecedenti il versamento dell'imposta sostitutiva"».

6.203

ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Sopprimere i commi da 16 a 18.

Conseguentemente, incrementare del corrispondente importo la somma relativa alla riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello stato per consumi intermedi, di cui all'articolo 10, comma 37, modificando proporzionalmente, altresì, gli importi di cui all'allegato 5 ivi richiamato.

6.204

ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Sopprimere i commi da 19 a 22.

Conseguentemente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrati di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio,

relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente per l'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 3.000 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre 2014, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al presente camma, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al presente camma, predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito del1 verifica, le proposte di cui presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b)*, della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma.*

6.205

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, BERTOROTTA

Sostituire i commi 19 e 20 con il seguente:

«19. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

"7-*bis*. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti; "1º gennaio 2014";

c) al comma 13, lettera *a),* numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

d) al comma 19, lettere *a), b)* e *c)* numero 3), le parole: "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";

e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".

2. nell'ultimo periodo, le parole: "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente:

"28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quater*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1) per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2) per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1º gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461";

h) al comma 29, le parole: "1º gennaio 2012" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1º gennaio 2014", "31 dicembre 2013";

i) ai commi 30 e 31, le parole: "31 marzo 2012" e le parole: "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

l) al comma 32, le parole: "a1 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";

m) al comma 33 le parole: "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare".

7-*ter*. Alle disposizioni di cui al comma 7-*bis*, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

7-*quater* All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-*quinquies*. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-*sexies*. Le disposizioni dei commi da 7-*bis* a 7-*quinquies,* esplicano, effetto a decorrere dal 1º gennaio 2014.

7-*septies*. Ai commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 2 dicembre 2012, n. 228, le parole: "dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'1 per cento". Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto.

7-*octie*s. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento».

6.206

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BERTOROTTA

Al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo la lettera *a)*, aggiungere le seguenti:

«*a*-bis) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del'95-per cento";

a-ter) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"»;

2) dopo la lettera-*b),* aggiungere la seguente:

«*b*-bis) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"».

Sopprimere i commi 21 e 22.

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis.* All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti; "1º gennaio 2014";

c) al comma 13, lettera *a),* numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

d) al comma 19, lettere *a), b)* e *c)* numero 3), le parole: "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";

e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fine al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al prima periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".

2. Nell'ultimo periodo, le parole: "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente:

"28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, camma 1, lettere da *c*-bis) a *c*-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67) comma 1, lettere da *c*-bis) a *c*-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fine alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per un quota pari al 90,91, sono realizzate dal 1º gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461»;

h) al comma 29, le parole: "1º gennaio 2012" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1º gennaio 2014", "31 dicembre 2013";

i) ai commi 30 e 31, le parole: "31 marzo 2012" e le parole: "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

l) al comma 32, le parole: "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";

m) al comma 33, le parole: "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro

ammontare".

7-*ter*. Alle disposizioni di cui al comma 7-*bis*, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

7-*quater*. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n.167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-*quinquies*. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-*sexies*. Le disposizioni dei commi da 7-*bis* a 7-*quinquies,* esplicano effetto a decorrere dal 1º gennaio 2014.

7-*septies*. Ai commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'1 per cento". Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto.

7-*octies*. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2093, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento"».

6.207

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, BERTOROTTA

Al comma 19, apportare le seguenti modificazioni;

1) dopo la lettera *a),* aggiungere le seguenti:

«*a*-bis) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

a-ter) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

2) dopo la lettera *b)*, aggiungere la seguente:

«*b*-bis) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b-ter) all'articolo 11, comma 4-*bis*.1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: ", con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000," sono soppresse;

2) le parole: "euro 1.850" sono sostituite dalle seguenti: "euro 2.850"».

6.208

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, LEZZI

Al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo la lettera *a)*, aggiungere le seguenti:

«*a*-bis) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

a-ter) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

2) dopo la lettera *b)*, aggiungere la seguente:

"*b*-bis) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 20, sopprimere i commi 15 e 16.

6.209

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI,

MANGILI

Al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo la lettera *a)* aggiungere le seguenti:

«*a*-bis) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

a-ter) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"»;

2) dopo la lettera *b),* aggiungere la seguente:

«*b*-bis) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"»;

Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge n. 431 del 1998; è incrementato di ulteriori 200 milioni per ciascun anno del triennio 2014-2016».

6.210

BENCINI, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, LEZZI

Al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo la lettera *a)*, aggiungere le seguenti:

«*a*-bis) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

a-ter) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"»;

2) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b*-bis) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

Conseguentemente, all'articolo 11, al comma 2, sopprimere le parole da: «per la sola parte normativa», fino alla fine del comma.

6.211

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, BERTOROTTA

Al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo la lettera *a)*, aggiungere le seguenti:

«*a*-bis) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

a-ter) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"»;

2) dopo la lettera *b)*, aggiungere la seguente:

«*b*-bis) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 10, sopprimere il comma 19.

6.212

STEFANO, URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

«19-*bis*. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un apposito Fondo, con dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, destinato all'attuazione dei piani nazionali di settore, predisposti dal Ministero stesso, in ordine ai quali è stato raggiunto l'accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1991, n. 281, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel

suddetto Fondo.

19-*ter*. Per l'anno 2014 le risorse del Fondo di cui al comma 19-*bis* sono prioritariamente destinate all'attuazione degli interventi previsti dal piano del settore olivicolo-oleario e dal piano d'intervento per le carni bovine».

Conseguentemente all'articolo 6, dopo il comma 24, sono aggiunti i seguenti:

«24-*bis*. A decorrere dall'anno 2014, i canoni annui per i titoli abilitativi concernenti prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma e in mare di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono incrementati moltiplicando l'importo vigente per un fattore pari a dieci.

24-*ter*. A decorrere dall'anno 2014, i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, la seguente aliquota di prodotto:

a) 20 per cento per gli idrocarburi estratti in terraferma;

b) 20 per cento per gli idrocarburi gassosi estratti in mare;

c) 14 per cento per gli idrocarburi liquidi estratti in mare.

24-*quater*. I commi 3 e 6-*bis* dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono abrogati».

6.213

STEFANO, URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-*bis*. I commi 513 e 514 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati».

Conseguentemente all'articolo 6, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«25-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1º gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2014»;

b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014»;

c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalla seguenti: «30 giugno 2014».

6.214

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 19, inserire i seguenti:

«19-*bis*. Al fine di stabilire la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, tutelando le attività finanziarie di deposito e di credito inerenti l'economia reale e differenziando tali attività da quelle legate all'investimento e alla speculazione sui mercati finanziari nazionali e internazionali, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e secondo i principi e criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi recanti norme per la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, prevedendo il divieto esplicito per le banche che effettuano la raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione di svolgere attività legate alla negoziazione di valori mobiliari in genere.

19-*ter*. I decreti legislativi di cui al comma 1 si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere il divieto per le banche commerciali, ovvero le banche che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, di effettuare attività legate alla negoziazione e all'intermediazione dei valori mobiliari, stabilendo la separazione tra le funzioni delle banche commerciali e delle banche d'affari;

b) prevedere il divieto per le banche commerciali di detenere partecipazioni o di stabilire accordi di collaborazione commerciale di qualsiasi natura con i seguenti soggetti: le banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale le società finanziarie che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico;

c) prevedere il divieto per i rappresentanti, i direttori, i soci di riferimento e gli impiegati delle

banche d'affari, delle banche d'investimento, delle società di intermediazione mobiliare e in generale delle società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico di ricoprire cariche direttive e di detenere posizioni di controllo nelle banche commerciali;

d) prevedere un congruo periodo, comunque non superiore a due anni dalla data di emanazione del primo decreto legislativo di cui all'alinea, durante il quale le banche possono risolvere le incompatibilità di cui alla presente legge;

e) prevedere un diverso trattamento fiscale tra le banche commerciali e le banche d'affari al fine di favorire le prime, tenuto conto della loro attività a sostegno dell'economia reale e in particolar modo in favore delle piccole e medie imprese.

19-*quater*. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, sono trasmessi alle Camere entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al comma 1, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla data dell'assegnazione».

6.215

MUCCHETTI, MATTEOLI, ZANDA, SCHIFANI, DE PETRIS, FEDELI, LANZILLOTTA, GASPARRI, MAURO MARIA MARINO, PELINO, CONSIGLIO

Dopo il comma 20 è inserito il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il primo comma aggiungere il seguente:

1-*bis*. L'offerta di cui al comma 1 è promossa da chiunque acquisisca, anche attraverso un'azione di concerto di cui all'articolo 109, il controllo di fatto della società, di cui al comma 1 dell'articolo 105, qualora la partecipazione acquisita dai diritti di voto inferiori al 30 percento del capitale ordinario, purché superiore al 15 percento. Per "controllo di fatto" si intende il potere di nomina, con voto determinante in almeno due assemblee ordinarie consecutive, di un numero di amministratori in grado di esprimere la maggioranza deliberante per le materie di gestione ordinaria.

1-*ter*. La Consob individua con cadenza almeno annuale le società nelle quali il controllo di fatto viene esercitato con una 'partecipazione che dà diritti di voto inferiori al 30 percento del capitale ordinario, così come stabilito nel comma 1-*bis*. Per lo svolgimento di tale attività la Consob può esercitare i poteri previsti dall'articolo 102, comma 7.

1-*quater*. Lo statuto delle società a capitalizzazione di borsa inferiore a 200 milioni di euro può prevedere che la soglia, di cui al comma 1, abbia un valore compreso tra il 20 e il 40 percento. A tali società non si applicano le disposizioni di cui al comma 1-*bis*. La Consob, con cadenza triennale, tenuto conto dell'andamento del mercato, può aggiornare la soglia di capitalizzazione di cui al precedente periodo.

1-*quinquies*. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Consob redige un primo elenco delle società nelle quali il controllo di fatto, individuato in base ai criteri di cui al comma 1-*bis*, viene esercitato con una partecipazione che dà diritti di voto inferiori al 30 percento del capitale ordinario.

1-*sexies*. A conclusione dell'offerta pubblica di acquisto di cui ai commi 1 e 1-*bis* è dovuta, da parte dei soggetti promotori, un'imposta di importo pari al contributo di vigilanza dovuto alla Consob per tali operazioni.

1-*septies*. Le entrate derivanti dall'imposta di cui al comma 1-*sexies* sono versate a favore del Fondo unico per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca"».

6.216

MARINELLO

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-*bis*. Al fine di riequilibrare la disparità di trattamento, nell'ambito del territorio nazionale, tra operatori economici in possesso della cittadinanza italiana e operatori economici di altra nazionalità, innalzando il limite massimo per l'uso del denaro contante, sono adottate le seguenti misure:

1) all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13 le parole: "euro mille" sono sostituite dalle seguenti: "euro cinquemila";

b) al comma 1-*bis* le parole: "2.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "5.000 euro".

2) all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "euro mille" sono sostituite dalle seguenti: "euro cinquemila".».

6.217

MARINELLO

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-*bis*. Al fine di riequilibrare la disparità di trattamento, nell'ambito del territorio nazionale, tra operatori economici in possesso della cittadinanza italiana e operatori economici di altra nazionalità, innalzando il limite massimo per l'uso del denaro contante, sono adottate le seguenti misure:

1) all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13 le parole: "euro mille" sono sostituite dalle seguenti: "euro tremila";

b) al comma 1-*bis* le parole: "2.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "3.000 euro".

2) l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito; con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "euro mille" sono sostituite dalle seguenti: "euro tremila".».

6.218

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 20, è infine aggiunto il seguente comma:

20-*bis*. In considerazione delle particolari condizioni economico-finanziarie, le disposizioni di cui al comma 19 si applicano previo accordo tra l'Associazione bancaria italiana e le principali associazioni di categoria di industriali, artigiani e commercianti, al fine di prevedere come una parte dei vantaggi fiscali derivanti da tali disposizioni sia messa a disposizione delle imprese, allo scopo di favorirne l'accesso al credito.

6.219

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 20, è infine aggiunto il seguente comma:

20-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 6-*bis* del decreto-legge 6 Dicembre 2011, n. 201, sostituire le parole: «lo 0,5 per cento» con le seguenti: «lo 0,2 per cento».

6.220

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 20, è infine aggiunto il seguente comma:

20-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 117-*bis* del decreto legislativo 1° Settembre 1993 n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) sostituire le parole: «lo 0,5 per cento» con le seguenti: «lo 0,2 per cento».

6.221

MOLINARI, VACCIANO, PEPE, BOTTICI, BULGARELLI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-*bis*. Gli eventuali risparmi fiscali conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 19 e 20 sono accantonati ad una riserva non distribuibile e finalizzata all'alleggerimento del *credit crunch*, a favore delle imprese».

6.222

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Al comma 21, alla lettera a), *premettere la seguente:*

«0-*a)* all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-*septies)*, è aggiunta la seguente:

i-septies-bis) le spese, per un importo annuo non superiore a 500,00 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, per i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione o presso associazioni bandistiche legalmente costituite».

Conseguentemente,

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «155 milioni».

6.223

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Al comma 21, alla lettera a), *premettere la seguente:*

«0-*a)* all'articolo 15, comma 1, alla lettera *i-ter)*, le parole: »in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche,«, sono sostituite dalle seguenti: «in favore delle società, delle associazioni sportive dilettantistiche e delle associazioni bandistiche legalmente riconosciute».

Conseguentemente,

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «155 milioni».

6.224

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Al comma 21, alla lettera a)*, dopo le parole:* «dell'articolo 106,» *sono aggiunte le seguenti:* «, al terzo periodo, sono sostituite le parole: "in ogni caso" con la seguente: "anche"» *e dopo le parole:* «credito stesso.» *sono aggiunte le seguenti:* «In tal caso è facoltà dell'impresa dedurre la relativa perdita o in alternativa continuare ad applicare le disposizioni generali contenute nel presente comma».

6.225

MILO, D'ANNA, FALANGA, LANGELLA, SIBILIA

Dopo il comma 21, lettera b)*, punto 1 dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* «Il controvalore del 30 per cento del rispannio fiscale derivante dalla citata deduzione è riversato per il 50 per cento al Ministero dell'interno al fine di concorrere al finanziamento del fondo di solidarietà comunale da redistribuire ai comuni con vincolo di destinazione all'abbattimento del regime di addizionale Irpef a favore dei pensionati in possesso di redditi non superiori a 8.000 euro. La restante parte è riversata al Ministero dell'economia e delle finanze con vincolo di destinazione a favore delle iniziative attivate in campo imprenditoriale dalle piccole e medie imprese».

6.226

STEFANI, BISINELLA, COMAROLI, BITONCI

Al comma 21, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* all'articolo 54, comma 5, ultimo periodo, dopo la parola: "ammontare" sono aggiunte le seguenti: "fatte salve le spese sostenute per la partecipazione ai corsi di formazione continua, di cui al comma 2 dell'articolo 7 del D.P.R n. 137 del 2012 e le inerenti spese di viaggio e soggiorno, che sono integralmente deducibili».

6.227

CHIAVAROLI, BIANCONI

All'articolo 6 apportare le seguenti modifiche:

al comma 21, dopo la lettera b) *è aggiunta la seguente:*

«*c)* all'articolo 111, comma 3, la parola: "diciotto" è sostituita dalla seguente: "cinque"»;

al comma 22, dopo le parole: «alle rettifiche di valore» *sono inserite le seguenti:* «e alle variazioni della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede quanto a 40 milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente proporzionale riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis *del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale,*

della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articoio 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente ettera con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati.

6.228

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Al comma 21, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* all'articolo 54, comma 5, ultimo periodo, dopo la parola: "ammontare" sono aggiunte le seguenti: "fatte salve le spese sostenute per la partecipazione ai corsi di formazione continua, di cui al comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012 e le inerenti spese di viaggio e soggiorno, che sono integralmente deducibili».

Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte proporzionalmente del 2,5 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2014.

6.229

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Al comma 21, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* all'articolo 149, comma 4, le parole: "ed alle associazioni sportive dilettantistiche.", sono sostituite dalle seguenti: ", alle associazioni sportive dilettantistiche ed alle associazioni bandistiche legalmente costituite"».

6.230

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Al comma 22 dopo le parole: «31 dicembre 2013» *aggiungere le seguenti:* «, per gli enti creditizi, a condizione che risulti incrementato di almeno il 3 per cento l'ammontare complessivo degli affidamenti alla clientela privata ed alle imprese raggiunto nel 2013».

6.231

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, GIANLUCA ROSSI

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«22-*bis.* Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 54, al terzo periodo, le parole: "e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili" sono sostituite con le seguenti: "in caso di beni immobili, lo deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni";

b) al comma 7 dell'articolo 102, al secondo periodo, le parole: "ai due terzi" sono sostituite dalle seguenti: "alla metà" e le parole: "in caso di beni immobili qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni." sono sostituite dalle seguenti: "in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni;".

22-*ter.* Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai contratti di locazione finanziaria la cui decorrenza è successiva al 31 dicembre 2013.

22-*quater.* Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40, comma 1-*bis*, in fine, sono aggiunte le parole: "le cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-*ter)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972";

b) dopo l'articolo 8 della tariffa, parte prima, è inserito il seguente:

"Art. 8-*bis.*

1. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire	4 per cento

ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10,4 per cento primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633	

Note:

per le cessioni di cui al comma 1 l'imposta si applica sul corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto.".

22-*quinques.* Ai fini della semplificazione e della perequazione del trattamento impositivo dell'imposta provinciale di trascrizione nel *leasing* finanziario, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 dell'articolo 56, primo periodo, dopo la parola: "commercio" sono inserite le seguenti: "nonché le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria".

22-*sexies.* Le disposizioni di cui ai commi 22-*quater* e 22-*quinques* si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2014».

6.232

LUIGI MARINO, D'ONGHIA, MERLONI

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«22-*bis.* Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 54, al terzo periodo, le parole: "e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili" sono sostituite con le seguenti: "; in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni.";

b) al comma 7 dell'articolo 102, al secondo periodo, le parole: "ai due terzi" sono sostituite dalle seguenti: "alla metà" e le parole: "in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni." sono sostituite dalle seguenti: "in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni;".

22-*ter.* Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai contratti di locazione finanziaria la cui decorrenza è sueeessiva al 31 dicembre 2013.

22-*quater.* Alla cessione da parte dell'utilizzatore del contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un immobile, anche da costruire, si applica l'aliquota prevista all'articolo 9 della Tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sul corrispettivo convenuto tra il cedente ed il cessionario.

22-*quinques.* All'articolo 40 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, al comma 1-*bis*, alla fine del periodo, è aggiunto il seguente: "e le cessioni, effettuate dall'utilizzatore, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili, anche da costruire, di cui all'articolo 3, comma 2, numero 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972".

22-*sexies.* Le disposizioni di cui ai commi 22-*quater* e 22-*quinques* si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2014».

6.233

SCILIPOTI

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-*bis.* All'articolo 1 della legge 28 febbraio 2001, n. 24, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis.* Nei contratti a credito disciplinati da condizioni variabili di tasso di interesse e ogni altro prezzo di cui al comma 4 dell'articolo 117 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, il

momento della promessa o convenzione è da riferire anche ad ogni occasione di variabilità delle medesime condizioni"».

6.234

SCILIPOTI

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-*bis*. All'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: "aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali" sono sostituire con le seguenti: "aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori tre punti percentuali"».

6.235

SCILIPOTI

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-*bis*. All'articolo 644 del codice penale il quarto comma è sostituito dal seguente: "Per la determinazione del tasso di interesse usurano, da calcolarsi con le modalità stabilite ai sensi della direttiva 2011/90/UE in materia di ipotesi di calcolo del TAEG, si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito"».

6.236

SCILIPOTI

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-*bis*. All'articolo 116, comma terzo, del decreto legislativo n. 385 del 1993 la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

"*c)* stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi di interesse e per il calcolo degli interessi, da effettuarsi con le modalità stabilite ai sensi della direttiva 2011/90/UE in materia di ipotesi di calcolo del TAEG e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti"».

6.237

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-*bis*. La disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si applica anche ai crediti che abbiano maturato i requisiti richiesti negli esercizi precedenti a quello in corso al 12 agosto 2012, mediante opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo. L'opzione comporta la deduzione di tali perdite in cinque esercizi, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di esercizio dell'opzione, per la parte eccedente l'ammontare complessivo del fondo dedotto ai sensi dell'articolo 106, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esistente alla fine del periodo d'imposta in cui è stata esercitata l'opzione».

6.238

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 22, è aggiunto, in fine, il seguente:

«22-*bis*. Al fine di disporre di quanto previsto dal comma 21, l'Associazione bancaria italiana, entro tre mesi dalla data di approvazione del presente provvedimento, concorda con le principali associazioni di categoria di industriali, artigiani e commercianti un accordo di programma finalizzato a favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese».

6.239

FAVERO

Al comma 23, capoverso «488», *sostituire le parole:* «non si applica alle società cooperative e loro consorzi diversi da quelli di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381», *con le seguenti:* «si applica alle cooperative *onlus* e alle società cooperative e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

? all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «173 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

? all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge , le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

6.240

COMAROLI, BITONCI

Al comma 23, dopo le parole: «legge 8 novembre 1991, n. 381» *aggiungere le seguenti:* «nonché alle Fondazioni sanitarie-assistenziali ONLUS, senza scopi di lucro e finalizzate a solidarietà sociale».

Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione, e quantificati in 50 milioni di euro per il 2014 e 100 milioni di euro dall'anno 2015, si provvede come segue:

All'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 50 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

6.241

PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI

Al comma 23, capoverso «488» *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «o dalle cooperative agricole disciplinate dal comma 2 dell'articolo 2522 del codice civile».

6.242

BERTUZZI, PIGNEDOLI

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

«23-*bis*. I commi 513 e 514 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati.

23-*ter*. Le società di persone, le società a responsabilità limitata e le-società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come da ultimo modificato dal comma 1096 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono optare per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

23-*quater*. Si considerano imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. In tale ipotesi, le società possono optare per la determinazione del reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento».

Conseguentemente all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni» *con le seguenti:* «700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni».

6.243

GIANLUCA ROSSI, SANGALLI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, BROGLIA, ZANONI

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

«23-*bis*. Il comma 490 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 si interpreta nel senso che le disposizioni di cui ai commi 488 e 489 della medesima legge, come modificati dal comma 23, non si applicano ai servizi, di cui al numero 41-*bis* della tabella A-Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, affidati sulla base di contratti d'appalto o convenzioni con pubbliche amministrazioni stipulati prima del 31 dicembre 2013, fino alla effettiva cessazione del rapporto instauratosi con l'originaria aggiudicazione del servizio medesimo, indipendentemente dalla stipula in corso di modificazioni, trasformazioni, del contratto in essere,

anche dovute all'adeguamento dello stesso a precetti normativi vigenti o sopravvenuti, inclusi quelli relativi alla disciplina del sovvenzionamento od accreditamento dei servizi medesimi, ove le modificazioni, trasformazioni, non presuppongano nuove procedure selettive per il l'affidamento degli stessi. Riguardo ai servizi di cui al medesimo numero 41-*bis,* diversi da quelli affidati da pubbliche amministrazioni sulla base di contratti d'appalto o convenzioni, il citato comma 490 si interpreta nel senso che le disposizioni di cui ai commi 488 e 489, come modificati dal comma 23, si applicano in ogni caso a decorrere dal 1º gennaio 2014».

6.244

ZELLER, BERGER, PANIZZA, FRAVEZZI

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "1º gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2014";

2) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014";

3) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014"».

6.245

CHIAVAROLI

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

«23-*bis*. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1º gennaio 2014, ai datori di lavoro che successivamente, alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2018 stipulano contratti di lavoro a tempo indeterminato, stagionali o a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi con giovani di età inferiore, al momento dell'assunzione, a 35 anni, che prevedano una retribuzione lorda annua di importo unitario non superiore a euro 35.000, è riconosciuto uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi della disciplina vigente per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto. L'agevolazione di cui al presente comma è riconosciuta nel limite massimo del 10 per cento del numero medio degli occupati alle dipendenza di ciascun datore di lavoro nell'anno precedente l'assunzione. L'agevolazione non è cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis.* All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 491, le parole "aliquota dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "aliquota dello 0,4 per cento";

b) al comma 495, le parole: "un'aliquota dello 0,02 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "un'aliquota dello 0,04 per cento";

c) al comma 497, sostituire il primo periodo con il seguente: "L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1º marzo 2014";

d) alla tabella 3 allegata alla legge, richiamata dal comma 492, gli importi in misura fissa ivi indicati sono incrementati, con riferimento a ciascuna tipologia di strumento e ciascuno scaglione di valore del contratto, in misura pari al 100 per cento».

6.246

MUCCHETTI

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

«23-*bis*. Al n. 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica

26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "e successive modificazioni" inserire le seguenti: "e presso porzioni di specchi acquei e piazzali appositamente attrezzati per la sosta e il pernottamento dei turisti all'interno delle unità da diporto".

23-*ter.* All'onere di cui al comma 23-*bis*, valutato in 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede apportando alla Tabella A, *voce* Ministero dell'economia e delle finanze, le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: ? 8.000;
2015: ? 8.000;
2016: ? 8.000.

6.247

LEPRI, ZANONI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI GIORGI, FAVERO, FISSORE, MARCUCCI, MATTESINI, MORGONI, MOSCARDELLI, PADUA, SCALIA, SPILABOTTE, RITA GHEDINI

Dopo il comma 23 inserire il seguente:

«23-*bis.* Le attività di pulizia, sorveglianza e assistenza agli alunni nelle scuole svolta da cooperative sociali di tipo B sono retribuite sulla base di gare CONSIP tenendo anche conto degli oneri previdenziali, assicurativi, di coordinamento, generali, per materiali e attrezzature, per il pagamento dell'IVA, nonché dei maggiori oneri derivanti dall'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, in applicazione della legge 8 novembre 1991, n. 381. L'abbattimento del costo previsto a seguito della gara CONSIP è quindi forfetariamente applicato per la metà».

Conseguentemente,

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 10.000;
2015: ? 10.000;
2016: ? 10.000.

6.248

SPOSETTI, VERDUCCI

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-*bis.* L'articolo 10, primo comma, n. 5) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nei senso che sono esenti da imposta le operazioni relative ai versamenti di imposte e contributi effettuati per conto dei contribuenti da tutti i soggetti a ciò abilitati a norma di specifiche disposizioni di legge».

6.249

VERDUCCI, SPOSETTI

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

«23-*bis*. All'articolo 20, primo comma, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e s.m. e i, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "Ai fini dell'applicazione della maggiorazione percentuale sui corrispettivi e dell'obbligo di versamento del relativo ammontare della contribuzione integrativa, previsti dalle norme previdenziali facenti capo agli Enti privati di previdenza e assistenza per i liberi professionisti, non rileva il volume di affari concernente le prestazioni di servizi rese a soggetti non stabiliti sul territorio nazionale, non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-*ter* del presente decreto"».

6.250

COLLINA, DEL BARBA

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-*bis.* Allo scopo di favorire l'acquisto degli immobili alberghieri in regime di affitto da parte dei gestori, agli affittuari che gestiscono tali immobili da almeno cinque anni in locazione immobiliare o in affitto d'azienda, in forma di impresa individuale o di società, la concessione al gestore acquirente di mutui agevolati di durata fino a venticinque anni con abbattimento del tasso di interesse di almeno

1,5 punti percentuali, anche prevedendo la concessione del contributo in forma attualizzata, nonché mediante la defiscalizzazione delle attività relative alla vendita e all'acquisto degli immobili alberghieri ai sensi della presente legge. Alle medesime agevolazioni possono accedere i gestori, singoli o associati, che intendono acquistare immobili alberghieri confinanti allo scopo di gestire congiuntamente le strutture o di realizzare servizi gestionali in comune.

24-*ter*. L'agevolazione di cui al comma 24-*bis* è revocata se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa alberghiera prima della scadenza del quindicesimo anno a decorrere dalla concessione del mutuo, formalizzata mediante apposito atto scritto dell'acquirente depositato presso la sezione registri immobiliari dell'Agenzia delle entrate. L'agevolazione è altresì revocata se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo. In caso di interruzione della gestione, i soggetti interessati decadono dai benefici di cui al presente comma. È consentito il trasferimento della proprietà dell'immobile ai familiari coadiutori o ai soci dell'acquirente.

24-*quater*. Le plusvalenze derivanti al venditore dell'immobile alberghiero dalla cessione a titolo oneroso dello stesso immobile ai soggetti di cui all'articolo 24-*bis* sono defiscalizzate. Qualora il venditore dell'immobile alberghiero non sia un soggetto in possesso di partita IVA, il compratore è tenuto al pagamento dell'imposta di registro in misura fissa.

24-*quinquies*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dei beni culturali e del turismo, sono definite le modalità applicative dei commi da 24-*bis* a 24-*quater*.

24-*sexies*. È autorizzata a decorrere dal 2014 la spesa di euro 50 milioni per il finanziamento delle agevolazioni all'acquisto degli immobili alberghieri in regime di affitto di cui al comma 25-*bis*. A tal fine è istituito un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, leparole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "20,5 per cento"».

6.251

SANGALLI, TOMASELLI, DEL BARBA, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-*bis*. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo centrale di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 24-*ter*, 24-*quater* e 24-*quinquies* del presente articolo.

24-*ter*. Il Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi di cui al comma 24-*bis* ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro.

24-*quater*. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE.

24-*quinquies*. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi sono erogati in misura non superiore all'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione. A tal fine rilevano le garanzie rilasciate a favore dei soci a fronte

dei finanziamenti delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di *leasing* e di *factoring*».

6.252

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-*bis*. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo centrale di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100; lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.

24-*ter*. Il Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi di cui al comma 24-*bis* ha una dotazione iniziale pari a 200.milioni di euro.

24-*quater*. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE.

24-*quinquies*. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il .patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi sono erogati in misura non superiore all'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dallultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione. A tal fine rilevano le garanzie rilasciate a favore dei soci a fronte dei finanziamenti delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di *leasing* e di *factoring*».

6.253

PAGANO

Dopo il comma 24, sono aggiunti i seguenti:

«24-*bis*. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo centrale di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 39 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.

24-*ter*. Il Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi di cui al comma 24-*bis* ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro.

24-*quater*. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE.

24-*quinquies*. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi sono erogati in misura non superiore all'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione. A tal fine rilevano le garanzie rilasciate a favore dei soci a fronte dei finanziamenti delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di *leasing* e di *factoring*».

6.254

BRUNI

Dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:

«24-*bis*. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo centrale di garanzia a favore delle piccole e

medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e5 del presente articolo.

24-*ter*. Il Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi di cui al comma 24-*bis* ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro.

24-*quater*. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE.

24-*quinquies*. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi sono erogati in misura non superiore all'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione. A tal fine rilevano le garanzie rilasciate a favore dei soci a fronte dei finanziamenti delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di *leasing* e di *factoring*».

6.255

BONFRISCO, ALBERTI CASELLATI, CONTE, DALLA TOR, MARIN, PICCOLI, ZANETTIN

Dopo il comma 24, aggiungere-i seguenti;

«24-*bis*. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo centrale di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.

24-*ter*. Il Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi di cui al comma 24-*bis* ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni-di euro.

24-*quater*. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE.

24-*quinquies*. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi sono erogati in misura non superiore all'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione. A tal fine rilevano le garanzie rilasciate a favore dei soci a fronte-dei finanziamenti delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di *leasing* e di *factoring*».

6.256

BIANCONI

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-*bis*. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo centrale di garanzia-a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, .della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni. volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto delle disposizìòni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.

24-*ter*. Il Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi di cui al comma 24-*bis* ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro.

24-*quater*. I beneficiari dell'intervento ,sono i Confidi di cui all'articolo .1, comma 13; del decreto-legge 30 settembre 2003., n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerdali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE.

24-*quinquies*. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi sono erogati in misura non superiore all'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione. A tal fine rilevano le garanzie rilasciate a favore dei soci a fronte dei finanziamenti delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di *leasing* e di *factoring*».

6.257

CERONI

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-*bis*. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo centrale di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.

24-*ter*. Il Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi di cui al comma 24-*bis* ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro.

24-*quater*. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269; convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti da piccole e medie imprese-industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese-artigiane e agricole, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE.

24-*quinquies*. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi sono erogati in misura non superiore all'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione. A tal fine rilevano le garanzie rilasciate a favore dei soci a fronte dei finanziamenti delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di *leasing* e di *factoring*».

6.258

BIANCONI

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-*bis*. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo centrale di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.

24-*ter*. Il Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi di cui al comma 24-*bis* ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro.

24-*quater*. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE.

24-*quinquies*. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi sono erogati in misura non superiore all'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione. A tal fine rilevano le garanzie rilasciate a favore dei soci a fronte dei finanziamenti delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di *leasing* e di *factoring*».

6.259

COMAROLI, BITONCI, BELLOT, BISINELLA, ARRIGONI

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-*bis*. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo centrale di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.

24-*ter*. Il Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi di cui al comma 24-*bis* ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro.

24-*quater*. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla raccomandazione 203/361/CE.

24-*quinquies*. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi sono erogati in misura non superiore all'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione. A tal fine rilevano le garanzie rilasciate a favore dei soci a fronte dei finanziamenti delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di *leasing* e di *factoring*».

6.260

MOSCARDELLI

Dopo il coroma 24, aggiungere i seguenti;

«24-*bis*. AL fine di promuovere la crescita economica, ridurre la disoccupazione giovanile e promuovere la valorizzazione del patrimonio pubblico disponibile, i comuni e le unioni comunali possono approvare un piano denominato "Piano di Sviluppo Economico Locale" nel rispetto dei criteri e delle regole definite nel comma 24-*ter*".

24-*ter*. Il Piano di Sviluppo Economico Locale deve essere approvato entro il 28 febbraio di ciascuna annualità con delibera di consiglio comunale e rispettare le indicazione e le regole defunte dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di concerto con il Ministero degli Affari Regionali, delle Autonomie e Sport, previo parere del Consiglio Nazionale Economia e Lavoro.

24-*quater*. Nei comuni dove è approvato il Piano di Sviluppo Economico Locale ai soggetti disoccupati o inoccupati da oltre 12 mesi e di età inferiore ai 30 anni che decidono di dar vita ad una piccola e micro impresa, come individuata dalla raccomandazione 2003/136/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, possono fruire delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi, ad eccezione dell'addizionale comunale Irpef di cui al Decreto Legislativo 360/1998, per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 50 per cento, per il sesto e settimo al 20 per cento e per l'ottavo e nono al 10 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di

imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

c) nel caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di soggetti disoccupati o inoccupati da oltre 12 mesi e di età inferiore ai 30 anni, esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

24-*quinquies*. Ai fini dell'addizionale comunale Irpef in deroga a quanto stabilito dal comma 3, dell'articolo 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, l'aliquota di imposta è pari al 1,5 per cento della base imponibile di cui al successivo comma 4.

24-*sexies*. Le agevolazioni di cui al comma precedente spettano a partire dal periodo di imposta 2014 e soltanto nei comuni e nelle unioni comunali che hanno approvato il Piano di Sviluppo Economico Locale di cui al comma 24-*quater*.

24-*septies*. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, saranno determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai commi da 24-*bis* a 24-*sexies*.

24-*octies*. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 24-*bis* a 24-*sexies* è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità Europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

6.261

PALERMO, BERGER

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-*bis*. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo centrale di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, letto *a)*, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.

24-*ter*. Il Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi di cui al comma 24-*bis* ha una dotazione iniziale parla 200 milioni di euro.

24-*quater*. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE.

24-*quinquies*.Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi sono erogati in misura non superiore all'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione. A tal fine rilevano le garanzie rilasciate a favore dei soci a fronte dei finanziamenti delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di *leasing* e di *factoring*.».

6.262

DE PIN, ANITORI, GAMBARO

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-*bis*. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo centrale di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, letto *a)*, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2,3,4 e 5 del presente articolo. 24-*ter*. Il Fondo

straordinario per il sostegno ai Confidi di cui al comma 24-*bis* ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro.

24-*quater*. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti da piccole e medie imprese' industriali, commerciali, turistiche e di-servizi, da imprese .artigiane e agricole, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE.

24-*quinquies*. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi sono erogati in misura non superiore all'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione. A tal fine rilevano le garanzie rilasciate a favore dei soci a fronte dei finanziamenti delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di leasing e di factoring.».

6.263

CERONI, ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-*bis*. L'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non è dovuta per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli, anche non professionali, nonché per quelli oggetto di variante e soggetti al Piano Urbanistico Attuativo che non abbiano ancora avuto l'approvazione della valutazione d'impatto ambientale e del successivo progetto di costruzione delle opere urbanistiche.

24-*ter*. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 8-*bis* è abrogato.

24-*quater*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 50 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno, a decorrere dal 2014, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al presente comma, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi corretti vi di cui al presente comma, predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma».

6.264

DELLA VEDOVA

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti commi:

24-*bis*. Le disposizioni di cui alle lettere *f)* e *f-bis)* del comma 2 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 si applicano anche quando le somme, i servizi e le prestazioni sono erogati dal datore di lavoro attraverso un documento di legittimazione; anche in forma elettronica, con valore fisso o variabile.

24-*ter*. Al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, recante approvazione del testo Unico delle imposte dirette, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 51, la lettera d) *è sostituita dalla seguente:* «*d)*: le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici anche con ferme di abbonamento annuale al servizio dì 'trasporto pubblico locale»; *b) al comma 1 dell'articolo 100 è soppressa la parola :*«volontariamente»,'

Conseguentemente

all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni» *con le seguenti:* «80,4»;

all'articolò 9, comma 14, sostituire le parole: «50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019» *con le seguenti:* «22 milioni di euro per il 2015, 16, milioni per il 2016, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019».

6.266

ALBANO, SANTINI, DE BIASI, ZANONI, CORSINI, PUPPATO, BERTUZZI, OLIVERO, BARANI, IDEM, PIGNEDOLI, FEDELI, VACCARI, CALEO, SPOSETTI, FAVERO, GATTI, RICCHIUTI, GIANLUCA ROSSI, VATTUONE, DE PIN, LO GIUDICE, CASSON, DALLA TOR, ELENA FERRARA, PEZZOPANE, BROGLIA, DEL BARBA, COLLINA, MANASSERO, D'ADDA, RITA GHEDINI, SANGALLI, ASTORRE, GUERRIERI PALEOTTI

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-*bis*. A decorrere dallo gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.

24-*ter*. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 24-*bis*, pari a 42,7 milioni di euro per l'anno 2015 e a 24,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente:

ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:*«170 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: ? 22.700;
2015: ? 4.400;
2016: ? 4.400.

6.265

ALBANO, SANTINI, DE BIASI, ZANONI, CORSINI, PUPPATO, BERTUZZI, OLIVERO, BARANI, IDEM, PIGNEDOLI, FEDELI, VACCARI, CALEO, SPOSETTI, FAVERO, GATTI, RICCHIUTI, GIANLUCA ROSSI, VATTUONE, DE PIN, LO GIUDICE, CASSON, DALLA TOR, ELENA FERRARA, PEZZOPANE, BROGLIA, DEL BARBA, COLLINA, MANASSERO, D'ADDA, RITA GHEDINI, SANGALLI, ASTORRE, GUERRIERI PALEOTTI

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-*bis*. A decorrere dallo gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.

24-*ter*. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 24-*bis*, pari a 42,7 milioni di euro per l'anno 2015 e a 24,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

6.267

COMAROLI

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.

24-*ter*. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 24-*bis*, pari a 42,7 milioni di euro per l'anno 2015 e a 24,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

6.268

CERONI

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-*bis*. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13 le parole: "euro mille" sono sostituite con le seguenti: "euro cinquemila";

b) al comma *1-bis* le parole: "2.500 euro" sono sostituite con le-seguenti: "5.000 euro".

24-*ter*. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "euro mille" sono sostituite con le seguenti: "euro cinquemila"».

Copertura mediante riduzione consumi intermedi.

6.269

MOSCARDELLI

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

24-*bis*. All'articolo 77, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, le parole: «27,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «26 per cento».

24-*ter*. All'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»

Conseguentemente:

all'articolo 10 sostituire le parole: «150 milioni di euro» *con le seguenti:* «300 milioni di euro per l'anno 2014, 400 milioni di euro per l'anno 2015 e 400 milioni di euro per l'anno 2016»; *al comma 7, dell'articolo 17, le parole:* «2 per mille» *sono sostituite dalle seguenti:* «2,5 per mille»;

all'articolo 18, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con

modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono eliminate le seguenti parole: "il contributo di solidarietà è deducibile, dal reddito complessivo"».

6.270

BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture ricettive turistico alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, che siano in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012.

24-*ter*. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994 «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico alberghiere»'; semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico alberghiere fino a 50 posti letto».

6.271

MAURO MARIA MARINO, FAVERO

Dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:

«24-*bis*. Attesa la situazione di straordinaria crisi del settore editoriale e fino alla ridefinizione delle forme di sostegno all'editoria di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 16 luglio 2012, n. 103, nell'ipotesi in cui le risorse stanziate non siano sufficienti a garantire l'erogazione integrale del contributo e le imprese abbiano avuto accesso agli stessi ridotti in misura proporzionale e nell'ipotesi in cui sia conclamato lo stato di oggettiva difficoltà dell'impresa, la differenza potrà essere utilizzata dalle imprese in compensazione attraverso modello F24 per il pagamento delle imposte e delle tasse. Lo stato di difficoltà dovrà essere attestato, per i singoli esercizi di riferimento per i quali viene richiesto l'accesso allo strumento previsto dal presente articolo, e, pertanto, dal 2010, dalla Commissione tecnico consultiva di cui all'articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416. L'utilizzo in compensazione del credito residuo potrà essere effettuato a partire dall'esercizio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, dopo la verifica della Commissione, utilizzando il codice tributo istituito dal Ministero dell'economia.

24-*ter*. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, attraverso la contestuale riduzione del pagamento alle Poste Italiane S.p.A. delle rate del mutuo di cui al comma 135 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, come convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286».

6.272

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«24-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dopo il comma 2-*bis* inserire il seguente:

"2-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli acquisti di prodotti effettuati all'interno dei centri agroalimentari e dei mercati all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli da soggetti, con sede in stati diversi dall'Italia, a condizione che il cedente provveda ai seguenti adempimenti:

a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione, acquisisca dall'acquirente apposita documentazione 'rilasciata dai rispettivi stati di provenienza ovvero autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente delta Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti che l'acquirente medesimo ha sede in stati diversi dell'Italia;

b) nel primo giorno feriale successivo a quello dell'effettuazione dell'operazione versi il denaro

contante incassato in un conto corrente intestato al cedente presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione di cui al comma 2;

c) effettui gli ulteriori adempi menti di cui ai precedenti commi 2 e 2-*bis*."».

6.273

RUVOLO

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-*bis*. I commi 513 e 514 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono abrogati.

24-*ter*. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "1º gennaio 2013", sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2014";

2) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2013", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014";

3) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2013", sono sostituite dalla seguenti: "30 giugno 2014"».

6.274

GASPARRI, BONFRISCO

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti ?nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro.

24-*ter*. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 24-*bis*, pari a 42,7 milioni di euro per l'anno 2015 e a 24,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

6.275

GASPARRI, CHIAVAROLI, MILO, CERONI

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-*bis*. A decorrere dal 1 o gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.

24-*ter*. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 24-*bis*, pari a 42,7 milioni di euro per l'anno 2015 e a 24,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

6.276

BONFRISCO, CERONI, MILO

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-*bis*: A decorrere dal 1º gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.

24-*ter*. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a 42,7 milioni di euro per l'anno

2015 e a 24,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. li Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

6.277

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.

24-*ter*. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 24-*bis*, pari a 42,7 milioni di euro per l'anno 2015 e a 24,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

6.278

ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-*bis*. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modifiche;

a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13 le parole: "euro mille" sono sostituite dalle le seguenti: "euro duemilacinquecento";

b) al comma 1-*bis* le parole: "2.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "5.000 euro".

24-*ter*. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "euro mille" sono sostituite dalle seguenti: "euro duemilacinquecento"».

6.279

CHIAVAROLI, SCOMA, GUALDANI, MANCUSO, TORRISI, ALBERTI CASELLATI

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-*bis*. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modifiche;

a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13 le parole: "euro mille" sono sostituite dalle seguenti: "euro tremila";

b) al comma 1-*bis* le parole: "2.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "3.000 euro".

24-*ter*. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "euro mille" sono sostituite dalle seguenti: "euro tremila"».

6.280

CHIAVAROLI, SCOMA, GUALDANI, MANCUSO, TORRISI

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-*bis*. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modifiche;

a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13 le parole: "euro mille" sono sostituite dalle seguenti: "euro quattromila";

b) al comma 1-*bis* le parole: "2.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "4.000 euro".

24-*ter*. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "euro mille" sono sostituite dalle

seguenti: "euro quattromila"».

6.281

ALBERTI CASELLATI, SCOMA, BONFRISCO

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-*bis*. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13 le parole: "euro mille" sono sostituite dalle seguenti: "euro cinquemila";

b) al comma 1-*bis* le parole: "2.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "5.000 euro".

24-*ter*. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "euro mille" sono sostituite dalle seguenti: "euro cinquemila"».

6.282

ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-*bis*. Il comma 1-*ter* dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98 convertito, con modificazioni. dalla legge 15 luglio 20 Il, n. III e successive modificazioni, è abrogato».

24-*ter*. All'onere derivante da1l'attuazione del comma 24-*bis*, valutato in 4 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21. comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

6.283

VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA

Dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:

«24-*bis*. Gli abbonamenti alla radioaudizione e diffusione televisiva relativa ad apparecchi installati a bordo di natanti adibiti alla pesca non sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 17 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 16 ottobre 1972 n. 641 e successive modificazioni.

24-*ter*. Le disposizioni sulle società in perdita sistematica di cui all'articolo 2, commi da 36-*decies* a 36-*duodecies*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, senza assolvere all'onere di presentare istanza di interpello ai sensi dell'articolo 37-*bis*, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applicano alle imprese che esercitano la attività di pesca».

6.284

MUNERATO, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 24, inserire il seguente:

«24-*bis*. Per sostenere l'attività imprenditoriale nell'attuale situazione di crisi economica, con effetto dal 1º gennaio 2014 e per un triennio, per gli immobili ad uso produttivo non trova applicazione l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-*bis*. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 20l del 2011, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell 'assicurazione generale obbligatoria.

5-*ter*. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti

collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.

5-*quater*. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni informa congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta.

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, *inserire i seguenti:*

«Art. 10-*bis.*

1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo l della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'l per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la *spendìng revìew*, di cui all'articolo Il, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

3. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

Art. 10-*ter.*

1. Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da *c*-bis*)* a *c*-quinquies*)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

6.285

RUSSO

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis.* Al fine di agevolare lo sviluppo delle reti di impresa e di implementare l'accesso al credito delle reti dotate di un fondo comune, all'articolo 3 comma 4-*ter,* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) aI numero 2) le parole da: "in ogni caso" a: "fondo comune" sono sostituite dalle seguenti:

"limitatamente alle sole obbligazioni contratte dall'organo comune in nome e per conto dell'intera rete in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune";

b) al numero 3) sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole da: "una situazione patrimoniale" a: "luogo ove ha sede" sono sostituite dalle seguenti: "un bilancio di rete i cui contenuti minimi sono indicati con decreto del Ministro dello sviluppo economico";

2) le parole: "a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82," sono sostituite dalle seguenti: "a norma dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel caso di asseverazione da parte degli organismi espressi dalle associazioni imprenditoriali muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dello sviluppo economico";

3) le parole: "se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-*bis* primo comma lettera *a)* del codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento per i partecipanti che rivestano la qualità di società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata, può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-*bis* primo comma lettera *a)* del codice civile. Sul patrimonio comune il rappresentante comune può, salvo che il contratto non lo vieti, costituire privilegio speciale ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs 1º settembre 1993, n. 385, per i finanziamenti a medio e lungo termine concessi da parte di banche alle imprese in rete o alla rete stessa, in relazione alla realizzazione del programma comune"».

6.286

PANIZZA, ZIN

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-*bis*, comma 1, sostituire la lettera *i-ter)* con la seguente:

"*i-ter)* le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 5000 euro, in favore delle società, delle associazioni sportive dilettantistiche e delle associazioni bandistiche corali, folkloriche e culturali legalmente costituite, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400";

b) all'articolo 15, al comma 1, dopo la lettera *i-septies)* aggiungere la seguente:

"*i-septies-bis)* le spese, per un importo annuo non superiore a 500 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, per i ragazzi di età compresa tra i cinque e i diciotto anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione o presso associazioni bandistiche corali, folkoriche e culturali legalmente costituite";

c) all'articolo 149, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ed alle associazioni bandistiche corali, folkloriche e culturali legalmente costituite"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 50 milioni di euro per il triennio 2014-2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.287

PANIZZA, ZIN

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-*bis*, comma 1, sostituire la lettera *i-ter)* con la seguente:

"*i-ter)* le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 5000 euro, in favore delle società, delle associazioni sportive dilettantistiche e delle associazioni bandistiche legalmente costituite, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400";

b) all'articolo 15, al comma 1, dopo la lettera *i-septies)* aggiungere la seguente:

"*i-septies-bis)* le spese, per un importo annuo non superiore a 500 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, per i ragazzi di età compresa tra i cinque e i diciotto anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione o presso associazioni bandistiche legalmente costituite";

c) all'articolo 149, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ed alle associazioni bandistiche legalmente costituite"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 50 milioni di euro per il triennio 2014-2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui ali 'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.288

PANIZZA, ZIN

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. All'articolo 13-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1, sostituire la lettera *i-ter)* con la seguente:

"*i-ter)* le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 5000 euro, in favore delle socie delle associazioni sportive dilettantistiche e delle associazioni bandistiche corali, folkloriche e culturali legalmente costituite, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 20 milioni di euro per il triennio 2014-2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.289

PANIZZA, ZIN

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. All'articolo 13-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1, sostituire la lettera *i-ter)* con la seguente:

"*i-ter)* le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 5000 euro, in favore delle società, delle associazioni sportive dilettantistiche e delle associazioni bandistiche legalmente costituite, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23

agosto 1988, n. 400"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 20 milioni di euro per il triennio 2014-216, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decretolegge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.290

D'ALÌ

Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Il primo comma dell'articolo 8-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, così come modificato dall'articolo 8, comma 2, lettera *e)* della legge 15 dicembre 2011, n. 217, nella parte in cui recita: "sono assimilate alle cessioni all'esportazioni, se non comprese nell'articolo 8", si interpreta, con valore retroattivo, nel senso che si considerano cessioni all'esportazione e, pertanto, non imponibili ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, del 26/10/1972:

a) le cessioni di provviste di bordo di cui all'articolo 252 del decreto del Presidente della Repubblica 23/01/1973, n. 43, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale (TULD), qualora ricorrono le condizioni di cui all'articolo 254 e per gli effetti del successivo articolo 255 dello stesso TULD, sempreché le cessioni in parola siano poste in essere con la clausola FOB e siano dirette all'armatore;

b) le dotazioni di bordo di cui all'articolo 267 del decreto del Presidente della Repubblica 23/01/1973, n. 43, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale (TULD), qualora ricorrono le condizioni di cui all'articolo 269 del TULD».

Conseguentemente, ridurre dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

6.291

BERTOROTTA, PUGLIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica, al comma 1, dopo la lettera *e),* aggiungere la seguente:

"*e-bis)* le spese sostenute per l'acquisto di libri scolastici obbligatori;"».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento"».

6.292

BERTOROTTA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Ai fini della determinazione dei redditi da assoggettare all'IRPEF, le attività ricettive a conduzione familiare *bed and breakfast* di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, non rientrano tra i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *i)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, bensì sono assoggettate ad una imposta sostitutiva unica del 20 per cento comprensiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,

con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento"».

6.293

FORMIGONI, RUVOLO, DALLA TOR

Dopo il comma 24 aggiungere il sguente:

«24-*bis*. All'articolo 10, del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera *a)*, aggiungere in fine la seguente voce:

Se il trasferimento avviene a favore di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-*quater)*..... Euro 200

b) al comma 1, lettera *b)*, aggiungere in fine le seguenti parole: "e della nota II-*quater)*;

c) al comma 2, dopo la parola: "imposta" inserire la seguente: "proporzionale";

d) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 22 del D.lgs. n. 460/97 e dall'articolo 8 comma 1 della legge n. 266/91"».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni di euro» *con le seguenti:* «95 milioni di euro».

6.294

ORRÙ, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE

Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Alla Tabella A del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il punto 12 è aggiunto il seguente:

"12-*bis*) Azionamento delle autovetture di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria: benzina: euro 422,52 per 1.000 litri; gasolio: euro 355,92 per 1.000 litri; gas di petrolio liquefatti (GPL) 60 per cento aliquota normale; gas naturale 60 per cento aliquota normale. L'agevolazione è concessa entro i seguenti quantitativi giornalieri, presumendo, in caso di alimentazione promiscua a benzina e GPL o gas naturale, un consumo di GPL o gas naturale pari al 70 per cento del consumo totale: *a)* litri 15 o metri cubi 15 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti; *b)* litri 11 o metri cubi 11 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti; *c)* litri 8 o metri cubi 8 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.";

b) al punto 13, dopo le parole: "le autoambulanze" sono aggiunte le seguenti: "e per quelle di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria"; dopo le parole: "di cui ai punti 12" sono aggiunte le seguenti: ", 12-*bis*";

c) al punto 13, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Le agevolazioni previste per le autovetture di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria di cui al punto 12-*bis* sono concesse ai soli soggetti proprietari regolarmente iscritti all'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, ENASARCO, già riconosciuto con regio decreto del 6 giugno 1939, n. 1305, di cui all'articolo 1 della legge 2 febbraio 1973, n. 12".».

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'lSTAT ai sensi dell'articolo 1,

comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.

2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 21 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

6.295

CERONI

Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Alla Tabella A del D.Lga. 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il punto 12 è aggiunto il seguente:

"12-*bis*) Azionamento delle autovetture di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria: benzina: euro 422,52 per 1.000 litri; gasolio: euro 355,92 per 1.000 litri; gas di petrolio liquefatti (GPL) 60 per cento aliquota normale; gas naturale 60 per cento aliquota normale. L'agevolazione è concessa entro i seguenti quantitativi giornalieri, presumendo, in caso di alimentazione promiscua a benzina e GPL o gas naturale, un consumo di GPL o gas naturale pari al 70 per cento del consumo totale: *a)* litri 15 o metri cubi 15 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti; *b)* litri 11 o metri cubi 11 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti; *c)* litri 8 o metri cubi 8 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.";

b) al punto 13, dopo le parole: "le autoambulanze" sono aggiunte le seguenti: "e per quelle di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria"; dopo le parole: "di cui ai punti 12" sono aggiunte le seguenti: ", 12-*bis*";

c) AI punto 13, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Le agevolazioni previste per le autovetture di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria di cui al punto 12-*bis* sono concesse ai soli soggetti proprietari regolarmente iscritti all'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, ENASARCO, già riconosciuto con regio decreto del 6 giugno 1939, n. 1305, di cui all'articolo 1 della legge 2 febbraio 1973, n. 12".».

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'lSTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.

2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 21 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

6.296

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 24, inserire il seguente:

«24-*bis*. Alla Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il punto 12 è aggiunto il seguente:

"12-*bis*. l'Azionamento delle autovetture di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria: benzina: euro 422,52 per 1.000 litri; gasolio: euro 355,92 per 1.000 litri; gas di petrolio liquefatti (GPL) 60 per cento aliquota normale; gas naturale 60 per cento aliquota normale, l'agevolazione è concessa entro i seguenti quantitativi giornalieri, presumendo, in caso di alimentazione promiscua a benzina e GPL o gas naturale, un consumo di GPL o gas naturale pari al 70 per cento del consumo totale:

a) litri 15 o metri cubi 15 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

b) litri 15 o metri cubi 15 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti;

c) litri 8 o metri cubi 8 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.";

b) al punto 13, dopo le parole: "le autoambulanze" sono aggiunte le seguenti: "le per quelle di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria;" dopo le parole: "di cui ai punti 12" sono aggiunte le seguenti: ", 12-bis".

c) al punto 13, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Le agevolazioni previste per le autovetture di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria di cui al punto 12-*bis* sono concesse ai soli soggetti proprietari regolarmente iscritti all'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, ENASARCO, già riconosciuto con regio decreto del 6 giugno 1939, n. 1305 di cui all'articolo 1 della legge 2 febbraio 1973, n. 12."».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 6***,** aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.

2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

6.297

CROSIO, COMAROLI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. All'articolo 10, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: "Se il trasferimento ha per oggetto beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, comunque denominati, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento da parte dell'acquirente o, nell'ipotesi in cui gli immobili siano oggetto di successiva cessione, dal successivo compratore, entro e non oltre il medesimo termine decorrente dal primo trasferimento: 1 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte

corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di 70,3 milioni di euro a decorrere dal 2014».

6.298

CROSIO, COMAROLI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Il reddito derivante dalle case di civile abitazione non di lusso, di nuova costruzione o che hanno formato oggetto degli interventi di recupero di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinate dall'impresa costruttrice o ristrutturatrice alla locazione, è soggetto ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, limitatamente al periodo di effettiva locazione, con le medesime aliquote di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 e successive modificazioni.».

Conseguentemente, sopprimere il comma 6 dell'articolo 7.

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo.

4-*ter*. Qualora il trattamento di cui al comma 11-*bis* sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.».

Conseguentemente all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2014, e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2015».

6.299

LANZILLOTTA, LUIGI MARINO, D'ONGHIA, MERLONI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *o*-bis) è aggiunta la seguente:

"*o*-ter) la cessione a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, nonché a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università e agli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, avente per oggetto apparecchiature informatiche, fisse o portatili, alla cui produzione o al cui scambio non è diretta l'attività del cedente, per un ammontare pari al 50 per cento del valore di acquisto se trattasi di apparecchiature acquistate fino 30 mesi prima dal momento della cessione, pari al 40 per cento del valore di acquisto se trattasi di apparecchiature acquistate fino 36 mesi prima dal momento della cessione, pari al 30 per cento del valore di acquisto se trattasi di apparecchiature acquistate fino 42 mesi prima dal momento della cessione e pari al 20 per cento del valore di acquisto se trattasi di apparecchiature acquistate fino 48 mesi prima dal momento della cessione, e comunque complessivamente non superiore all'uno per cento del reddito d'impresa dichiarato. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano a condizione che delle singole cessioni sia data preventiva comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio delle entrate e che il soggetto beneficiario, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa cedente, attesti il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità istituzionali e, a pena di decadenza dei benefici fiscali previsti dal presente articolo, realizzi l'effettivo utilizzo diretto"».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 14, sostituire le parole: «20 milioni» *con le seguenti:* «15 milioni» *e* «50 milioni» *con* «48 milioni».

6.300

TOMASELLI, SANGALLI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI,

VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 24, inserire il seguente:

«24-*bis*. All'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire il comma 1, con il seguente:

"1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50 per cento del costo; per le micro, le piccole, le medie imprese e le *start up,* tali costi sono deducibili al 100 per cento; quelle relative al costo dei marchi d'impresa sono deduci bili in misura non superiore ad un decimo del costo; per le micro, le piccole, le medie imprese *start up* sono deducibili in misura di un quinto del costo"».

Conseguentemente:

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «100 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «210 milioni»;

all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Al comma 6, dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento"».

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 40.000;
2015: ? 40.000;
2016: ? 40.000.

6.301

PANIZZA, ZIN

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, dopo la lettera *i*-septies aggiungere la seguente:

"*i*- septies-*bis)* le spese, per un importo annuo non superiore a 500 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, per i ragazzi di età compresa tra i cinque e i diciotto anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione o presso associazioni bandistiche legalmente costituite"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato in 10 milioni di euro per il triennio 2014-2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.302

PANIZZA, ZIN

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, dopo la lettera *i*-septies aggiungere la seguente:

"*i*-septies-*bis)* le spese, per un importo annuo non superiore a 500 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, corale o coreutica, per i ragazzi di età compresa tra i cinque e i diciotto anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione o presso associazioni bandistiche, corali, folkloriche e culturali legalmente costituite."».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato in 10 milioni di euro per il triennio 2014-2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.303

PANIZZA, ZIN

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. All'articolo 149 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ed alle associazioni bandistiche, corali, folkloriche e culturali legalmente costituite"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, per il triennio 2014-2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.304

PANIZZA, ZIN

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. All'articolo 149 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ed alle associazioni bandistiche legalmente costituite"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, per il triennio 2014-2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.305

PANIZZA, ZIN

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. All'articolo 13-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1, lettera *i*-ter, dopo le parole: "associazioni sportive dilettantistiche" aggiungere le seguenti: "e delle associazioni bandistiche legalmente costituite"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 20 milioni di euro per il triennio 2014-2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.306

PANIZZA, ZIN

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. All'articolo 13-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1, lettera *i*-ter, dopo le parole: "associazioni sportive dilettantistiche" aggiungere le seguenti: "e delle associazioni bandistiche corali, folkloriche e culturali legalmente costituite"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 20 milioni di euro per il triennio 2014-2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione

di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.307

PANIZZA, ZIN

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis.* All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, lettera *a),* sostituire le parole: "il 2 per cento" con le seguenti: "l'1 per cento"; alla lettera *b)* sostituire le parole: "il 6 per cento" con le seguenti: "il 4 per cento"; alla lettera *c)* sostituire le parole: "il 15 per cento" con le seguenti: "il 10 per cento"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, per il triennio 2014-2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.308

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 24, inserire il seguente:

«24-*bis.* All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "15.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 euro";

b) al comma 2-*bis,* le parole: "euro 1.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 3.000"».

6.309

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 24, inserire il seguente:

«24-*bis.* All'articolo 149 del testo unicoI.R., di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 4, dopo le parole: "associazioni sportive dilettantistiche" aggiungere le seguenti: "ed alle Associazioni Bandistiche legalmente costituite"».

6.310

ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis.* All'articolo 25 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-*bis.* Tutti i proventi delle fondazioni lirico-sinfoniche sono esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del comma 24-*bis, *pari a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante riduzione dell'articolo 10, comma 37, sostituire le parole:* «150 milioni» *con le seguenti:* «157 milioni».

6.311

ALBERTI CASELLATI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis.* All'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste da leggi speciali, ad esclusione di qualunque atto relativo ai procedimenti di separazione e divorzio a favore del coniuge o della prole o di entrambi».

Conseguentemente, alla Tab A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 5.000;
2015: ? 5.000;
2016: ? 5.000.

6.312

D'ALÌ

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il punto 14 è soppresso».

Conseguentemente, ridurre dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

6.313

D'ALÌ

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Sono considerate non imponibili le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuato mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre 50 chilometri"».

Conseguentemente, ridurre dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

6.314

D'ALÌ

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. All'articolo 8-*bis,* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare o al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell'esercizio di attività commerciali industriali e della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50;"».

Conseguentemente, ridurre dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

6.315

SACCONI, PAGANO

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*.1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministeri dello Sviluppo economico, della Giustizia e del Lavoro, con proprio decreto, individua e disciplina misure di incentivazione volte a favorire la diffusione dei piani di azionariato rivolti a lavoratori dipendenti prevedendo, esclusivamente per quelli sottoscritti per quote fino a euro 5.000, l'esenzione del pagamento dell'imposta di cui all'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dal comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica. Il tetto di spesa previsto è calcolato in euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2014 e 2015. All'onere derivante dall'applicazione delle presenti disposizioni si provvede mediante corrispondente rimodulazione dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, di cui ai commi 18 e seguenti del citato articolo 19».

6.316

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministeri dello Sviluppo economico, della Giustizia e del lavoro, con proprio decreto, individua e disciplina misure di incentivazione volte a favorire la diffusione dei piani di azionariato rivolti a lavoratori dipendenti prevedendo, esclusivamente per quelli sottoscritti per quote fino a euro 5.000, l'esenzione del pagamento dell'imposta di cui all'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dal comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica. Il tetto di spesa previsto è calcolato in euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2014 e 2015. All'onere derivante dall'applicazione delle presenti disposizioni si provvede mediante corrispondente rimodulazione dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, di cui ai commi 18 e seguenti del citato articolo 19».

6.317

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, BONDI, REPETTI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis* Al fine di salvaguardare la continuità occupazionale nel settore dei servizi di *call center,* le aziende con sede legale in Italia, che hanno attuato entro le scadenze previste le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono usufruire di un credito di imposta, utilizzabile in compensazione, anche ai fini IVA, di importo pari a 3,5 milioni di Euro annui e comunque entro un tetto massimo pari al 40 per cento dei contributi previdenziali pagati, nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per il personale stabilizzato entro i termini predetti ed ancora in forza alla data del 30 giugno 2013. Il valore complessivo del credito di imposta non potrà superare comunque il valore di 9 milioni di Euro, e spetta per un periodo massimo di 5 anni. Ai fini del godimento dell'incentivo, ciascuna azienda interessata auto certifica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei dipendenti interessati, mediante l'invio alla sede territorialmente competente dell'Istituto nazionale di previdenza sociale di un elenco delle persone stabilizzate entro i termini ed ancora in forza; l'azienda fornisce, con cadenza mensile, un aggiornamento di tale elenco».

6.318

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis* All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 20 è aggiunto il seguente:

"20-*bis*. In via sperimentale, per gli anni 2013 e 2014, l'indennità di cui al comma 20 è riconosciuta, in presenza di dieci settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi dodici mesi per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria, in favore dei medesimi soggetti di cui al citato comma 20, ivi inclusi i soggetti occupati in attività stagionali, definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni».

6.319

COMAROLI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis* All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 20 è aggiunto il seguente:

"20-*bis*. In via sperimentale, per gli anni 2013 e 2014, l'indennità di cui al comma 20 è riconosciuta, in presenza di dieci settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi dodici mesi per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria, in favore dei medesimi soggetti di cui al citato comma 20, ivi inclusi i soggetti occupati in attività stagionali, definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni».

6.320

CROSIO, COMAROLI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis* Per un periodo di 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, non sono richiesti requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, legati al fatturato globale, all'espletamento di lavori, allo svolgimento di servizi e al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi anni.».

6.321

GIBIINO, FLORIS, MARIAROSARIA ROSSI

Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-*bis*. All'articolo 23, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è soppresso».

Conseguentemente, ridurre dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

6.322

CERONI

Dopo il cormna 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Il comma 1-*ter* dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 9,8 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, è abrogato».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 24-bis *si provvede mediante riduzione consumi intermedi.*

6.323

CERONI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. L'articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, s'interpreta nel senso che le fondazioni non sono soggetti passivi dell'imposta di cui all'articolo 1 del medesimo decreto».

6.324

BISINELLA, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. All'articolo 45, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", a decorrere dalla data del primo accesso alla casella di posta elettronica successivo alla trasmissione"».

6.325

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 24, aggiungere, in fine, il seguente:

«24-*bis*. In attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, ed in dipendenza delle misure previste dal presente articolo, il Governo regola, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in modo che sia garantita l'invarianza delle risorse spettanti a legislazione vigente alle stesse regioni e province autonome».

6.326

MAURO MARIA MARINO, FAVERO

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è così sostituito:

"1. Ai fini del presente decreto si intendono per: 'confidi', i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi; per 'attività di garanzia collettiva dei fidi', l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorime il finanziamento da parte di persone fisiche e/o giuridiche, delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario; per 'confidi di secondo grado', i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità

limitata o èooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da imprese consorziate o socie di questi ultimi o da altre imprese; per 'piccole e medie imprese', le imprese che soddisfano i requisiti della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali; per 'testo unico bancario', il decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni; per 'elenco speciale' l'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario; per 'riforma delle società', il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6. In sede di prima applicazione, e fino alla chiusura del terzo esercizio, il consiglio di amministrazione è composto dai soggetti indicati all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni"».

6.327

PUPPATO

Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

6.328

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 24 inserire il seguente:

«24-*bis*. All'articolo 15 del testo unicolR., di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, dopo la lettera *i-septies)* inserire la seguente:

"*i-octies)* le spese, per un importo annuo non superiore a 500,00 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla pubblica Amministrazione o presso Associazioni Bandistiche legalmente costituite"».

6.329

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 24 inserire il seguente:

«24-*bis*. All'articolo 13-*bis* del T.U.I.R., di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1 sostituire la lettera *i-ter)*, con la seguente:

"*i-ter)* le erogazioni Iiberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a cinquemila euro;' in favore delle società sportive dilettantistiche e delle Associazioni Bandistiche legalmente costituite, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale, owero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro delle-finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400"».

6.330

CHIAVAROLI, BIANCONI

Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-*bis*. La quota di risorse prevista all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 226 del 2005 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 28 marzo 2003, n. 53, destinata all'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, è determinata in

40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. I pagamenti relativi all'attuazione dei percorsi di cui al comma 1, sostenuti da contributi erogati a tal fine dallo Stato alle regioni, sono esclusi, nei limiti dei relativi importi, dai limiti del patto di stabilità interno delIe regioni».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 20.000;
2015: ? 20.000;
2016: ? 20.000.

6.331

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente;

«24-*bis*. Al comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dopo le parole: "da un rappresentante designato dall'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" sono aggiunte le seguenti: "le da un rappresentante designato dalla associazione maggiormente rappresentativa delle agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276"».

6.332

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN

Dopo il comma 24, aggiungere in seguente:

«24-*bis*. L'imprenditore individuale che alla data del 30 giugno 2013 possiede beni immobili strumentali, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 aprile 2014, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1 gennaio 2014, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi d'imposta alla rendita catastale ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale. L'imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai periodi precedenti deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2014 e la restante parte in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2014 e il 16 marzo 2015, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».

6.333

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI

Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 10-*bis* dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, si applicano a far data dalla scadenza dei contratti già sottoscritti all'esito di procedure di gara pubblica eurepea ai sensi delle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE».

6.334

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI

Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

24-*bis*. In relazione alla disposizione di cui al comma 10-*bis* dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n.559, per ricevute di introiti si intendono esclusivamente i prodotti destinati ad attestare l'effettuazione di pagamenti dovuti allo Stato o alle Pubbliche amministrazioni.

6.335

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

24-*bis*. 1. A partire dal 1º gennaio 2014, presso il Ministero e delle Finanze, è istituito un fondo per l'incentivazione delle iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti a lavoratori dipendenti, sottoscritti per quote fino a euro 5.000. La dotazione di tale fondo è calcolata in euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: ? 1.500;
2015: ? 1.500;
2016: ? 0.

6.336

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI

Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-*bis*. le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di quaranta rate trimestrali di pari importo. Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di cui al comma 3, ovvero anche di tre rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo. Il tardivo pagamento di tre rate diverse dalla prima entro il. termine di pagamento della rata successiva comporta l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, commisurata all'importo della rata versata in ritardo, e degli interessi legali. L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva».

6.337

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI

Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-*bis*. le disposizioni contenute nell'articolo 76, comma 1, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 29 Settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'articolo 52, comma 1, lettera *g)* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 si applicano anche a favore delle persone fisiche che hanno prestato fideiussione nei confronti di aziende bancarie e/o assicurative.

6.338

ICHINO, LANZILLOTTA

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

24-*bis*. A partire dal 1º gennaio 2014, presso il Ministero e delle Finanze, è istituito un fondo per l'incentivazione delle iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti a lavoratori dipendenti, sottoscritti per quote fino a euro 5.000. La dotazione di tale fondo è calcolata in euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

Conseguentemente, ridurre l'importo di 1.5 milioni di euro dalla rubrica del Ministero dell'economia e

delle finanze dell'allegata tabella A per ciascuno degli anni considerati.

6.339

MAURO MARIA MARINO, FAVERO

Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Una quota del venti per cento della spesa pubblica destinata alla comunicazione istituzionale a parte di tutte le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato deve essere destinata alle imprese editrici in possesso dei requisiti per accedere ai benefici di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250. Al fine di garantire una efficiente gestione della pianificazione da parte delle medesime amministrazioni, l'accesso alla pianificazione è consentito esclusivamente ai consorzi costituiti da almeno venti imprese in possesso dei requisiti di cui sopra, di cui almeno dieci società editrici di quotidiani».

6.340

MAURO MARIA MARINO

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. AI comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il punto sub 2 aggiungere il punto: "2. *bis*. l'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima di copertura del Fondo fino al novanta. per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in controgaranzia per tutte le tipologie di operazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 2012, n. 193;".».

6.341

RITA GHEDINI, ANGIONI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Alle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa, in relazione agli edifici posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, comprese le parti comuni, ai fini delle imposte sui redditi delle società, si applicano le detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni, e all'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche e integrazioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle spese sostenute dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente:

All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni» *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» *con le seguenti:* «2,5 per mille»;

all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento";

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: ? 30.000;
2015: ? 30.000;
2016: ? 30.000».

6.342

MAURO MARIA MARINO, FAVERO

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con

modificazioni, dalla regge 28 gennaio 2009, n. 2, sostituire le parole "Il 30 per cento" con le parole "Il 50 per cento".».

6.343

SANGALLI, BROGLIA

Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«*24*-bis. *Alla lettera* c), *del comma 1, dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo il numero 6*-sexties) *è aggiunto il seguente:*

«6-*septies)* alle società in stato di liquidazione che richiedono la cancellazione dal Registro delle imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva. La disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta in corso alla data di assunzione del predetto impegno, ai due precedenti e al successivo, ovvero con riferimento all'unico periodo di imposta di cui all'articolo 182, commi 2 e 3, del Tuir. La presente disposizioni si applica anche alle società di cui alla lettera 36-*decies* e 36-*undecies* dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, come modificato dall'articolo l della legge 24 dicembre 212, n. 228.»

6.344

LUIGI MARINO

Dopo l'ultimo comma, inserire il seguente:

«24-*bis*. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 112, comma 7, ultimo periodo del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è prorogato al 31 dicembre 2016».

6.345

CERONI

Dopo il comma 24 inserire il seguente:

«2-*bis*. 1. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-*ter* sono abrogati».

6.346

CERONI

«All'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

2-*bis*. All'articolo 10, comma 1, lettera *a)* del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.23, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: "Se il trasferimento ha per oggetto beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, comunque denominati, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento da parte dell'acquirente o, nell'ipotesi in cui gli immobili siano oggetto di successiva cessione, dal successivo compratore, entro e non oltre il medesimo termine decorrente dal primo trasferimento: 1 per cento"»,

Conseguentemente, alla Tabella C, allegata alla .presente legge, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, relativi a tutte le rubriche, per l'importo complessivo di 70,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

6.347

CERONI

All'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

2-*bis*. Il reddito derivante dalle case di civile abitazione non di lusso, di nuova costruzione o che hanno formato oggetto degli interventi di recupero di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'articolo 3, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinate dall'impresa costruttrice o ristrutturatrice alla locazione, è soggetto ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, limitatamente al periodo di effettiva locazione, con le medesime aliquote di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 e successive modificazioni.».

6.348

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«24-*bis*. All'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo la

lettera *a)*, è inserita la seguente:

"*a*-bis*)* alle attività lavorative di natura occasionate rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale svolte a favore dei produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 15.000 euro, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli"».

6.349

RUSSO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«24-*bis*. All'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *b)*, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre o i consorzi consorziati e relativi consorziati il consorzio concorre; a questi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia i consorzi sia i consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale».

6.350

RUSSO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«24-*bis*. Quando un incarico di progettazione di opere edili e strutture sia destinato ad essere espletato da professionisti iscritti in più albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, gli stessi sono personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di sottoscrizione dell'incarico o comunque prima che ciascuno espleti la prestazione, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Restano salve le prescrizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in tema di modalità di presentazione delle offerte per l'aggiudicazione di contratti di progettazione di lavori. Il professionista, comunque iscritto in uno degli albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, che assume un incarico di progettazione di opere edili e strutture e non sia competente per l'espletamento di tutte le prestazioni che vi sono comprese, opera in collaborazione con altri professionisti abilitati in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali sui quali cui è richiesta la competenza, nel rispetto delle modalità di cui ai commi primo e secondo del presente articolo».

6.351

RUSSO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«24-*bis*. All'articolo 5, comma 3, lettera *b)*, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, le parole: "e professionali" sono soppresse».

6.352

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. All'articolo 10. comma 1, lettera *a)* del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Se il trasferimento ha per oggetto beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, comunque denominati, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento da parte dell'acquirente o, nell'ipotesi in cui gli immobili siano oggetto di successiva cessione, dal successivo compratore, entro e non oltre il medesimo termine decorrente dal primo trasferimento: 1 per cento"».

Conseguentemente, alla Tabella C, allegata alla presente legge, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, relativi a tutte le rubriche, per l'importo complessivo di 70,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

6.353

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Il reddito derivante dalle case di civile abitazione non di lusso, di nuova costruzione o che hanno formato oggetto degli interventi di recupero di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'articolo 3, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinate dall'impresa costruttrice o ristrutturatrice alla. locazione, è soggetto ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, limitatamente al periodo di effettiva locazione, con le medesime aliquote di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni».

6.354

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 24, inserire il seguente:

«24-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-*ter* sono abrogati».

6.355

PICCOLI

Dopo comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Limitatamente per le micro, piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, produttrici di energia da fonti rinnovabili, la deduzione di cui al precedente periodo è incrementata del dieci per cento per l'anno 2014"».

Conseguentemente, alla Tabella C, allegata alla presente legge, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, relativi a tutte le rubriche; per l'importo complessivo di 150 milioni di euro l'anno 2014.

6.356

GIBIINO, FLORIS, MARIAROSARIA ROSSI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. All'articolo 133 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: "si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la", le parole: "metà della" sono soppresse;

b) al comma 5, dopo le parole: "è determinata applicando la", le parole "metà della" sono soppresse».

Conseguentemente, alla Tabella C, allegata alla presente legge, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, relativi a tutte le rubriche, per l'importo complessivo di 19,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

6.357

GIBIINO, FLORIS, MARIAROSARIA ROSSI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. All'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Se il trasferimento ha per oggetto beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, comunque denominati, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento da parte dell'acquirente o, nell'ipotesi in cui gli immobili siano oggetto di successiva cessione, dal successivo compratore, entro e non oltre il medesimo termine decorrente dal primo trasferimento: 1 per cento"».

Conseguentemente, alla Tabella C, allegata alla presente legge, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, relativi a tutte le rubriche, per l'importo complessivo di 70,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

6.358

GIBIINO, FLORIS, MARIAROSARIA ROSSI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. All'articolo 240-*bis* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, infine, il seguente periodo "L'importo complessivo delle riserve da liquidare non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale; tale limite non si applica alle riserve iscritte per fatti imprevisti o imprevedibili al momento della predisposizione della progettazione posta a base di gara.";

b) il comma 1-*bis* è abrogato».

6.359

GIBIINO, FLORIS, MARIAROSARIA ROSSI

Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-*bis*. All'articolo 53 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Nelle ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara può prevedere che il trasferimento della proprietà dell'immobile e dunque l'immissione in possesso dello stesso avvengano in un momento anteriore a quello dell'ultimazione dei lavori, previa presentazione di idonea fideiussione di valore pari all'immobile medesimo. La garanzia fideiussoria, rilasciata con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione di cui al comma 7 è progressivamente svincolata con le modalità di cui all'articolo 113, comma 3"».

6.360

GIBIINO, FLORIS, MARIAROSARIA ROSSI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Il comma 35, dell'articolo 34, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato».

6.361

GIBIINO, FLORIS, MARIAROSARIA ROSSI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Il reddito derivante dalle case di civile abitazione non di lusso, di nuova costruzione o che hanno formato oggetto degli interventi di recupero di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinate dall'impresa costruttrice o ristrutturatrice alla locazione, è soggetto ad un 'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, limitatamente al periodo di effettiva locazione, con le medesime aliquote di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni».

6.362

PUPPATO

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2014, le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche e integrazioni, si applicano alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e alle Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n.207».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ?10.000;

2015: ?10.000;

2016: ?10.000.

6.363

PUPPATO

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. L'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche e integrazioni non si applica alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e alle Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, limitatamente alle parole "a cura dell'amministrazione pubblica presso cui si è svolto l'ultimo rapporto di lavoro",».

6.364

TOMASELLI, LAI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. All'articolo 20, primo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini dell'applicazione della maggiorazione percentuale sui corrispettivi e dell'obbligo di versamento del relativo ammontare della contribuzione integrativa, previsti dalle norme previdenziali facenti capo agli Enti privati di previdenza e assistenza per i liberi professionisti, non rileva il volume di affari concernente le prestazioni di servizi rese a soggetti non stabiliti sul territorio nazionale, non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-*ter* del presente decreto"».

6.365

MATURANI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Le prestazioni professionali di assistenza sociale rese nell'ambito degli interventi per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e disagio dai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 3 della legge 23 marzo 1993, n. 84, sono soggetti al medesimo regime d'imposta dei professionisti in campo sanitario».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

? *all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole:* "150 milioni" *con le seguenti:* "200 milioni" *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

? *all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:* "6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.";

? *all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:* "7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze ? Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ? con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.";

? *all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:* "22-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.";

? *all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:* "24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento";

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei

titoli di Stato.

6.0.1

TOMASELLI, SANGALLI, LAI, DEL BARBA, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Dopo l'***articolo 6***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Credito di imposta ricerca e innovazione)

1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, è istituito un credito di imposta riservato a tutte le imprese che affidano attività di ricerca e innovazione a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, nonché alle imprese che realizzano direttamente investimenti in ricerca e innovazione.

2. Sono destinatari del credito di imposta tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, indipendentemente dalla forma giuridica assunta e possono fruirne anche le imprese che effettuano le attività di ricerca in forma associata o aggregata. In questi casi, l'agevolazione è ripartire secondo criteri proporzionali, che tengano conto della partecipazione di ciascuna impresa alle spese di ricerca.

3. Il credito d'imposta si applica nella misura del 10 per cento sull'ammontare dei costi ammissibili, che non possono, in ogni caso, superare l'importo di 50 milioni di euro per impresa e per ciascun periodo d'imposta

4. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive; non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni; è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui ai seguenti commi sono state sostenute.

5. L'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso. Non si applica il limite annuale previsto dal comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'istruzione e dell'università e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le tipologie di intervento agevolabili e i costi ammissibili, nonché le modalità di accertamento delle spese effettivamente sostenute e di verifica della conformità delle stesse alla disciplina comunitaria.

7. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi precedenti, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, è autorizzata la spesa di 700 milioni di euro.

8. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione dell'agevolazione di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di risorse stanziate.

9. Nel caso di richieste superiori alle risorse annue stanziate, si procede a una distribuzione pro quota. Le risorse annuali non integralmente utilizzate nel periodo d'imposta vanno a incrementare quelle rese disponibili per il periodo di imposta successivo».

10.Sono abrogati i commi 95, 96 e 97 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Conseguentemente:

? *all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:* «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

? *all'articolo 10, camma 37, sostituire le parole:* «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni» *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale; all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:* «4-*bis.* All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo" sono soppresse»;

? *all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-*bis.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.".

? *all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole:* «2 per mille» *con le seguenti: «2,5 per mille»;*

? *all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:* «7-*bis.* Il Ministero dell'economia e delle finanze ? Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;

? *all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:* «22-*bis.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;

? *all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:* «24-bis. Al comma 6, dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento"»;

? *alla Tabella A, voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 30.000;
2015: ? 30:000;
2016: ? 30.000.

6.0.2

RITA GHEDINI, GATTI, ANGIONI, CASSON, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

*Dopo l'***articolo 6***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Fondo rotativo di garanzia per l'autonomia dei giovani)

1. Allo scopo di favorire l'accesso al credito e al microcredito dei giovani di età compresa fra i diciotto e i trentacinque anni, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti spa, con la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, il fondo rotativo di garanzia per l'autonomia dei giovani, dotato di personalità giuridica, con la dotazione annuale di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, ai soggetti finanziatori di cui al comma 7 del presente articolo.

2. Sono ammissibili alla garanzia del fondo i finanziamenti a favore di giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni per le seguenti finalità:

a) l'avvio di un'attività professionale, di lavoro autonomo o non profit, con particolare riguardo ai settori dell'innovazione tecnologica, dello sviluppo sostenibile e dei servizi d'utilità sociale;

b) il sostegno alle spese per l'iscrizione e la frequenza di corsi universitari, corsi di alta

formazione artistica e musicale, corsi di specializzazione post-laurea e master, in Italia e all'estero;

c) il sostegno alle spese per la partecipazione ad attività certificate di formazione, riqualificazione ovvero orientamento professionale.

3. Sono altresì ammessi alla garanzia del fondo i finanziamenti erogati ai lavoratori a progetto iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, in relazione alle esigenze di sostegno connesse alle cadute di reddito per intermittenza o discontinuità dell'attività lavorativa.

4. I finanziamenti ammissibili alla garanzia del fondo hanno una durata non superiore a cinque anni e sono cumulabili fino ad un ammontare massimo di 25.000 euro.

5. La garanzia del fondo è a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile. Per ogni operazione di finanziamento ammessa all'intervento del fondo è accantonato, a titolo di coefficiente di rischio, un importo non inferiore al 10 per cento dell'importo del finanziamento stesso.

6. La garanzia del fondo è concessa nella misura dell'80 per cento dell'esposizione sotto stante al finanziamento erogato per la quota capitale, nei limiti del finanziamento concedibile.

7. La garanzia del fondo può essere chiesta dalle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico, che abbiano sottoscritto apposita convenzione, sulla base di uno schema-tipo approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Le convenzioni di cui al comma 7 possono prevedere che la prestazione di garanzia del fondo si applichi anche all'emissione, da parte dei soggetti finanziatori, di prodotti finanziari destinati al risparmio delle famiglie, con tassi di rendimento vincolati e parametrati a quelli dei titoli di debito pubblico, come stabiliti ai sensi del regolamento di cui al comma 10, finalizzata alla raccolta di risorse da destinare al finanziamento dei soggetti di cui al comma 2.

9. Le modalità di apporto di ulteriori risorse al fondo da parte di fondazioni e di altri soggetti privati sono stabilite con contratti di sponsorizzazione stipulati ai sensi dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni. Le modalità di apporto di ulteriori risorse al fondo da parte di altri soggetti pubblici sono stabilite con accordi stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, nonché le condizioni di rilascio e di operatività delle garanzie».

Conseguentemente, a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

? *all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:* «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;

? *all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:* «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento»".

6.0.3

SILVESTRO, DIRINDIN, DE BIASI, MATURANI, BIANCO, ANITORI, BROGLIA, CARDINALI, CIRINNÀ, D'AMBROSIO LETTIERI, DEL BARBA, FAVERO, FEDELI, GATTI, RITA GHEDINI, GRANAIOLA, LAI, MANASSERO, MATTESINI, PADUA, PETRAGLIA, PEZZOPANE, ROMANO

*Dopo l'***articolo 6***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Riqualificazione della spesa sanitaria a favore della non autosufficienza)

1. Ciascuna regione o provincia autonoma è tenuta ad acquistare direttamente dalle aziende farmaceutiche, con lo sconto minimo sul prezzo previsto dalle norme in vigore, tramite gare indette dalla stessa regione o provincia autonoma o da una azienda sanitaria a tal fine incaricata o da altra centrale di acquisto, medicinali equivalenti appartenenti alla classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, da erogare agli assistiti del Servizio sanitario nazionale tramite le farmacie pubbliche o private, previ accordi con le relative associazioni sindacali. A decorrere dal 2014, le procedure di cui al precedente periodo del presente comma devono riguardare una quota di medicinali sufficiente ad assicurare, tenuto conto dell'incidenza dei dati di spesa di ciascuna regione o provincia autonoma sulla spesa registrata a livello nazionale, un risparmio complessivo annuo, al netto degli oneri per la fornitura dei medicinali agli assistiti, pari ad almeno 300 milioni di euro rispetto alla spesa farmaceutica convenzionata relativa all'anno 2012, certificata dall'AIFA.

2. I risparmi conseguiti in applicazione delle disposizioni del comma 1 restano nella disponibilità delle regioni e delle province autonome, che li destinano al potenziamento dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria domiciliare a favore delle persone non autosufficienti o affette da patologie cronico degenerative, con particolare priorità alle persone con patologie che richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati articolati su sei o sette giorni in relazione alla criticità e alla complessità del caso. I percorsi assistenziali a domicilio sono integrati, ai sensi dell'articolo 3-*septies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, da prestazioni di aiuto personale e assistenza tutelare alla persona erogate secondo i modelli assistenziali disciplinati dalle Regioni e poste a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50 per cento. A tal fine le risorse del Servizio sanitario destinate ordinariamente dalle Regioni e dalle province autonome all'assistenza sanitaria e socio-sanitaria domiciliare sono incrementate con i risparmi derivanti dall'attuazione del comma 1 a decorrere dall'anno 2014».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 3, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2014» *con le seguenti:* «400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014» *e aggiungere in fine il seguente periodo:* «Una quota pari a 150 milioni del Fondo è destinata ad aumentare la quota ordinariamente riservata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'assistenza domiciliare sanitaria e socio-sanitaria integrata».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

? *all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole:* «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni» *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

? *all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:* «6-*bis.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;

? *l'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:* «7-*bis.* Il Ministero dell'economia e delle finanze ? Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non

inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;

? *all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:* «22-*bis.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge , le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.»;

? *all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:* «24-*bis.* Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento"»;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

6.0.4

VERDUCCI

*Dopo l'***articolo 6***, aggiungere il seguente*

«Art. 6-*bis.*

(Norme per favorire l'internalizzazione del Paese)

1. Nei limiti ed alle condizioni previste dai regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore *de minimis*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea legge 37 per cento del 25 dicembre 2006 e successive modificazioni, alle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, è concesso, a partire dall'anno 2014, un contributo sotto forma di credito d'imposta del 35 per cento del costo aziendale annuo sostenuto per un periodo non superiore a 36 mesi, anche non consecutivi, per l'acquisizione di una figura professionale con almeno un anno di esperienza lavorativa nel campo del commercio internazionale al fine di realizzare attività di studio, progettazione e gestione di processi e programmi di internazionalizzazione su mercati al di fuori del territorio nazionale.

2. Per fruire del credito d'imposta le imprese presentano un'istanza secondo le modalità individuate con il decreto di cui al comma 6, al Ministero dello sviluppo economico che concede il credito d'imposta nel rispetto del previsto limite di spesa di cui al comma 5.

3. Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste dalle presenti disposizioni, Il Ministero dello sviluppo economico procede, ai sensi dell'articolo l, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

4. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei limiti dell'importo concesso, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. Ai fini di cui al periodo precedente, il Ministero dello sviluppo economico trasmette all'Agenzia delle entrate, secondo modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse alla fruizione del credito d'imposta, con i relativi importi, nonché le eventuali variazioni. Il credito di imposta non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta nei quali lo stessa è utilizzato. Esso non concorre alla formazione della base imponibile, né al fine delle imposte sul reddito, né ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. All'onere di attuazione del presente articolo si provvede dall'anno 2014 nel limite massimo del 30 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 13 dell'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del paese, convertito, con modificazioni, dalla legge

di conversione 7 agosto 2012, n. 134, assicurando l'utilizzo efficace delle risorse in caso di richieste di agevolazioni inferiori al predetto limite. Al fine di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate ai sensi del precedente comma 4, le risorse di cui al periodo precedente sono preventivamente trasferite sulla contabilità speciale n.?1778 Agenzia delle entrate ? fondi di bilancio".

6. Con decreto direttoriale di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico (o, in alternativa, con circolare del Mise), da adottare, sentita l'Agenzia delle Entrate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilitele modalità applicative del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo previsto dal comma 5.

7. Al fine di potenziare l'azione in favore dell'internazionalizzazione delle imprese italiane e la promozione dell'immagine del prodotto italiano nel mondo, le risorse del "Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese" sono incrementate di 22.594.000 euro per l'anno 2014 tramite utilizzo di pari importo delle risorse giacenti presso la Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale rivenienti dalla chiusura del Programma Operativo Multiregionale «Industria e Servizi» 1989/93-Misura 2.2, che vengono a tal fine versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per il medesimo anno del Ministero dello sviluppo economico.

8. All'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n.374, dopo le parole "di transito." è aggiunto il seguente periodo: "Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono individuati gli uffici doganali in cui l'operatività di cui al precedente periodo è assicurata anche per l'espletamento dei controlli e delle formalità inerenti le merci che circolano in regimi diversi dal transito, a condizione che nell'ufficio doganale le acquisizioni di personale per mobilità o per concorso superino le cessazioni dal servizio registrate nell'anno precedente".

9. All'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134 concernente "Misure urgenti per la crescita del Paese" sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 dopo la parola: "agroalimentari" è inserita la parola: "agricole";

b) al comma 6, dopo le parole: "del 15 dicembre 2006" sono inserite le parole: "e successive modificazioni";

c) al comma 6 dopo le parole: "più favorevoli" è inserito il seguente periodo: "Nel caso in cui al progetto partecipino imprese agricole, a queste ultime al fini del contributo si applica, nell'ambito del *plafond* nazionale, il regolamento (CE) n. 1535/2007 e successive modificazioni, che disciplina le sovvenzioni pubbliche che rientrano nella regola *de minimis* in favore delle imprese attive nella produzione primaria del prodotti di cui all'allegato I del trattato CE".

10. All'articolo 2, comma 2, lettera *l)*, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, dopo le parole: "di origine delle merci" sono aggiunte le seguenti: "e, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altre pubbliche amministrazioni, il rilascio di attestazioni di libera vendita e commercializzazione dei prodotti sul territorio italiano o comunitario e di certificazioni dei poteri di firma, su atti e dichiarazioni, a valere all'estero, sulla base delle informazioni contenute nel registro delle imprese". Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono approvati i modelli dei certificati rilasciati dalle camere di commercio».

Conseguentemente: a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

? *all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:* «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;*

? *all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti:* «220 milioni» *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

? *alla Tabella A, voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 30.000;

2015: ? 30.000;
2016: ? 30.000.

6.0.5

LUIGI MARINO, LANZILLOTTA

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis.*

(Misure per agevolare l'accesso al credito)

1. Al fine di una valutazione unifonne delle quote di Banca d'Italia in portafoglio alle banche socie, è operata la rivalutazione del capitale di Banca d'Italia. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite modalità di rivalutazione delle quote e l'imposta straordinaria dovuta all'erario. Le maggiori entrate fiscali derivanti dalle predette operazioni di rivalutazione patrimoniaie e dovute dalle banche socie sono destinate alle finalità di cui ai commi successivi.

2. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo centrale di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario per il sostegno dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo.

3. Il Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi di cui al comma 2 ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro di cui 100 milioni dieuro derivanti dai diritti annuali pagati dalle imprese alle Camere di Commercio in base all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, legge 29 dicembre 1993, n. 580, e 100 milioni di euro derivanti dall'imposta straordinaria sulla rivalutazione del capitale di Banca d'Italia.

4. I beneficiari dell'intervento di cui ai commi 2 e 3 sono i Confidi sottoposti a vigilanza diretta della Banca d'Italia ovvero, che realizzino operazioni di fusione che diano vita a intermediari operanti su base regionale, interregionale o nazionale sottoposti a vigilanza dalla Banca d'Italia.

5. li Fondo straordinario di cui al comma 2 eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi sono erogati in misura non superiore all'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione. A tal fine rilevano le garanzie rilasciate a favore dei soci a fronte dei finanziamenti delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di *leasing* e di *factoring.*

6. Al fine di favorire l'accesso al credito per famiglie e imprese è costituita, presso il Ministero dello sviluppo economico, la Piattaforma nazionale di garanzia Italia, a cui fanno capo il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e i seguenti Fondi di garanzia di nuova costituzione:

a) il Fondo di garanzia "Progetti Innovazione Italia" per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti di progetti di innovazione e ricerca di importo rilevante;

b) il Fondo di garanzia "Progetto famiglia" per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti ai consumatori per l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.

7. Le garanzie rilasciate dai fondi della Piattaforma nazionale di garanzia Italia sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

8. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definite le tipologie di finanziamento che possono beneficiare della garanzia e le modalità di funzionamento dei fondi di cui al comma 6 del presente articolo, nonché il coordinamento dell'operatività del Fondo "Progetto Famiglia" con quella dei fondi di cui all'articolo 13, comma 3-*bis*, del decreto-legge 25

giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

9. Al fine della realizzazione della Piattaforma di cui al comma 6 è previsto:

a) uno stanziamento pari a 400 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 6, alla lettera *a)*, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016;

b) uno stanziamento pari a 15 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 6, alla lettera *b)*, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

10. Le disposizione dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche ai Fondi di cui al comma 6 lettere *a)* e *b)*».

6.0.6

PAGLIARI

*Dopo l'***articolo 6***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Interventi a favore del mantenimento dei cimiteri e per combattere l'evasione fiscale nel settore funebre e cimiteriale)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del 50 per cento di quelle sostenute. dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 2016 anche a:

a) spese per lavori di ristrutturazione o restauro di tombe, cappelle, sepolcri e manufatti cimiteriali in genere;

b) spese per la fornitura e posa in opera di lapidi e copri tomba cimiteriali, nonché per i relativi arredi funebri.

2. La detrazione spettante ai sensi del presente articolo è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. All'articolo 15, comma 1, lettera *d)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, le parole: "a 3 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "al cinquanta per cento degli importi pagati fino a un totale di 5.000 euro per ogni singolo funerale".

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, primo comma, il numero 27) è soppresso;

b) alla tabella A, parte III, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"127-*duodevicies)* prestazioni proprie di pompe funebri, servizi necroscopici, servizi cimiteriali e per la cremazione e di forniture di beni ad essi connessi, nonché di lavori di edilizia cimiteriale, opere lapidee cimiteriali e relativa accessoristica funebre".

5. Al fine di contribuire ad una scelta libera da condizionamenti dell'esercente l'attività funebre nonché ad un servizio per persone a vita sola, è consentito avvalersi della previdenza funeraria, attraverso polizza assicurativa, per la quale lo Stato garantisce particolari agevolazioni fiscali.

6. Per previdenza funeraria si intende la fornitura di servizi e prodotti in occasione di un funerale, da parte di un esercente l'attività funebre o altri soggetti in funzione della cerimonia prescelta, individuato in vita dal defunto o da un suo familiare o da componenti di nuclei di stabile convivenza costituiti dal almeno due anni di cui sia parte il defunto, previa contrazione di una polizza assicurativa di importo prefissato.

7. Compete alla società assicuratrice curare e verificare che le prestazioni e le forniture comprese nella previdenza funeraria siano state effettivamente prestate nei tempi e modi prefissati.

8. I premi corrisposti ad una società di assicurazioni per la previdenza funeraria sono deducibili

nella misura massima pari al cinquanta per cento di 5.000 euro nell'esercizio in cui sono corrisposti. A coloro i quali provvedono al pagamento delle spese funebri col premio assicurativo e che hanno fruito della corrispondente detrazione dei premi della polizza, non è consentito avvalersi della detrazione di cui al comma 3.

9. Il comune destina una quota del gettito annuale della TASI per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione dei cimiteri per i servizi indivisibili ad essi connessi, nella misura individuata attraverso il rilevamento analitico dei relativi costi indivisibili necroscopico cimiteriali previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera *b)*, numero 2) della presente legge».

6.0.7

CHIAVAROLI

*Dopo l'***articolo 6***, inserire i seguenti:*

«Art. 6-*bis.*

(Rilevazione nazionale dell'indicatore della situazione economica equivalente dei nuclei familiari residenti)

1. L'Agenzia delle entrate effettua, entro il 1º maggio 2014, la rilevazione nazionale del valore dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (di seguito ISEE) di ciascun nucleo familiare residente nel territorio nazionale, applicando, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, le modalità di calcolo dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Ai fini di cui al comma 1 l'Agenzia delle entrate organizza le operazioni di rilevazione avvalendosi della collaborazione dell'INPS, dei Comuni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per i territori di rispettiva competenza, nonché dell'ISTAT. La rilevazione ha luogo, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, mediante l'invio nel luogo di residenza di ciascun nucleo familiare di un modulo recante il valore presuntivo dell'ISEE quale risultante dai dati desunti dal sistema informativo ISEE e ove necessario, tratti dalle banche dati dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia sono stabiliti la tipologia e il formato dei dati e delle informazioni integrative che i cittadini sono tenuti eventualmente a fornire ai fini della rilevazione, nonché definite specifiche modalità di presentazione, mediante apposita comunicazione in via telematica al sito internet dell'Agenzia dell'entrate o compilazione presso la rete degli sportelli delle Poste Italiane SpA, previa stipula di una apposita convenzione con la predetta società, della dichiarazione sostitutiva unica recante le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE. Coloro che non forniscano i dati richiesti ai fini della rilevazione sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, che è applicata dall'Agenzia dell'entrate secondo il procedimento previsto dal medesimo articolo. In caso di dichiarazioni di informazioni scientemente errate o incomplete ai fini del calcolo del valore dell'ISEE si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 14 febbraio 2014, possono essere riviste le modalità di determinazione del valore dell'ISEE, anche con specifico riferimento al suo utilizzo ai fini dell'applicazione di misure di natura fiscale disposte ai sensi della presente legge, nel rispetto dei criteri di cui al citato articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011. Con il medesimo decreto possono altresì essere introdotte ulteriori disposizioni per il rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE. Ai fini delle attività di verifica e controllo delle dichiarazioni relative all'lSEE utilizzate ai fini fiscali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di accertamento e controllo delle imposte sui redditi di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede nei limiti delle risorse assegnate all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 9, comma 13.

Art. 6-*ter.*

(Disposizioni per la tutela della famiglia e la promozione della natalità)

1. Ferme restando le detrazioni di cui agli articoli 12 e 15, comma 1, lettera *b)* e 1-*ter*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e la detrazione di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014, nel limite massimo complessivo di spesa di euro 2.000 milioni annui, in favore dei soggetti in possesso di un indicatore della Situazione Economica Equivalente del proprio nucleo familiare, riferito all'anno precedente a quello in corso alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, di valore non superiore a euro 50.000 o comunque alla soglia definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio 2014, nel rispetto del predetto limite di spesa annua, sono riconosciute:

a) una detrazione aggiuntiva dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche di importo pari a euro 200 euro per ciascun figlio ulteriore al primo, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di età inferiore a diciotto anni;

b) una detrazione aggiuntiva dall'imposta lorda del 10 per cento delle spese sostenute per il pagamento degli interessi passivi e oneri accessori relativi a mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione principale, per un importo di spesa agevolabile non superiore a euro 1.000 annui;

c) una detrazione aggiuntiva dall'imposta lorda del 10 per cento delle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per ogni figlio ospitato negli stessi, per un importo di spesa agevolabile non superiore a euro 1.000 annui.

2. Le detrazioni di cui al comma 1 non rilevano ai fini della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito e sono riconosciute esclusivamente a saldo dell'imposta dovuta dai contribuenti a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità di fruizione delle agevolazioni di cui al comma 1 e le altre disposizioni di attuazione del medesimo comma nel rispetto del limite massimo di spesa ivi previsto.

3. In attuazione dei principi di promozione della formazione e di tutela della famiglia, con particolare riguardo alle famiglie numerose, e di tutela della maternità e dell'infanzia, di cui all'articolo 31 della Costituzione, nonché di quanto previsto in materia di prevenzione delle interruzioni volontarie di gravidanza dall'articolo 5, comma 1, della legge 22 maggio 1978, n. 194, a decorrere dal 1º gennaio 2014 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo, con una dotazione finanziaria pari a euro 850 milioni per l'anno 2014 e a euro 1.250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, destinato all'attuazione, da parte delle regioni in collaborazione con i comuni, di un programma di interventi straordinari per il sostegno alle famiglie in condizioni di disagio economico, la promozione del tasso di natalità e la prevenzione delle interruzioni volontarie di gravidanza.

4. Il fondo di cui al comma 3 è ripartito tra le regioni entro il mese di febbraio di ciascun anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la salute e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare d'intesa con la Conferenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) la popolazione residente in ciascuna regione;

b) il tasso di natalità in ciascuna regione risultante dai dati ufficiali dell'Istituto Nazionale ai Statistica relativi al penultimo anno precedente a quello della devoluzione;

c) il numero di persone di sesso femminile in cerca di occupazione nella regione risultante dai dati ufficiali dell'ISTAT relativi al penultimo anno precedente a quelio della devoluzione.

4. Ogni Regione, con deliberazione della Giunta, definisce i criteri per l'attuazione del programma e l'utilizzo delle risorse di cui al comma 3 sulla base dei seguenti principi:

a) attribuzione ai consultori familiari, di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, ovvero, tramite apposite convenzioni, ai centri di aiuto alla vita o ad altre formazioni sociali di base e associazioni del volontariato operanti nel settore della tutela della maternità, della facoltà di concedere, in favore delle gestanti, cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie, residenti in Italia in via continuativa da almeno tre anni, la cui richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata prevalentemente dall'incidenza di condizioni economiche disagiate, debitamente attestate e verificate anche sulla base del valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare non superiore a 25.000 euro annui e che manifestano la volontà di non interromperla, un contributo monetario mensile, esente da imposizione fiscale, di importo non superiore a euro 250 mensili e per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi, destinato al sostegno sia della fase di gestazione, sia della prima fase di vita del bambino;

b) realizzazione di campagne informative, anche mediante strumenti telematici, per la sensibilizzazione sui temi della tutela della vita sin dal concepimento. anche con riferimento alla diffusione delle informazioni concernenti la facoltà, riconosciuta alla madre ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 39, di non essere nominata nella dichiarazione di nascita;

c) attribuzione ai nuclei familiari residenti nella regione composti da almeno un figlio di età inferiore a cinque anni e che risultino in possesso di un valore dell'ISEE eguale o inferiore a euro 25.000 annui, di una *family card*, del valore non superiore a euro 1.000 annui, valida per l'acquisto presso esercizi convenzionati con la regione di prodotti destinati alla prima infanzia, nonché ai fini dell'eventuale pagamento delle prestazioni sanitarie e della retta presso asili nido comunali o privati convenzionati;

d) concessione, in favore dei nuclei familiari composti da giovani di età inferiore a 35 anni e in possesso di un valore dell'ISEE eguale o inferiore a euro 25.000 annui, di un *bonus* famiglia per ciascun nuovo nato di importo non superiore a euro 1.000 annui, da attribuire per un periodo massimo di tre annualità consecutive, cumulabile con le provvidenze di cui alle lettere bl e cl del presente comma.

5. In attesa della complessiva revisione degli istituti di sostegno alla famiglia e della loro eventuale integrazione nell'ambito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nei limiti dei risparmi derivanti dall'attuazione del secondo periodo del presente comma, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2014, gli importi mensili degli assegni per i nuclei familiari sono rideterminati in aumento a favore dei nuclei familiari in possesso di un valore dell'ISEE pari o inferiore a euro 20.000 annui. A decorrere dal mese successivo a quello in corso alla data di adozione del predetto decreto cessano di essere corrisposti gli assegIi.f familiari ai nuclei familiari in possesso di un valore dell'ISEE superiore, al netto degli assegni medesimi, a euro 90.0000 annui. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma anche in relazione alle modalità di presentazione della dichiarazioni sostitutiva-unica relativa al valore dell'ISEE per la fruizione degli assegni familiari».

Conseguentemente:

a) all'articolo 10, sostituire il comma 35 con i seguenti:

«35. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2014, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, è disposta una riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, tale da assicurare minori spese in termini di indebitamento netto pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2015, 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 e 10.000 milioni di euro a decorrere dal 2017.

35-*bis.* Le misure di cui al comma 35 non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati ove, entro la data ivi indicata, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino,

in tutto o in parte, i predetti importi attraverso interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.

35-*ter.* Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 2014 sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono individuate le agevolazioni fiscali e i regimi di esenzione e favore fiscale concernenti le persone fisiche, le agevolazioni tariffarie, le provvidenze e i sussidi di natura previdenziale e assistenziale, nonché le prestazioni di natura socio-sanitaria vigenti che a decorrere dall'anno 2015 non possono essere in tutto o in parte più riconosciute ovvero erogate a titolo gratuito, ai soggetti in possesso di un valore ISEE del nucleo familiare superiore a 100.000 euro annui o comunque alla soglia individuata dai decreti stessi al fine di assicurare maggiori entrate o minori spese non inferiori complessivamente a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

35-*quater.* La quota di risparmi a favore del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e di assistenza eventualmente eccedente gli importi di cui al comma precedente è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, di cui all'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ai fini del contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle famiglie e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la definizione, d'intesa con la predetta Conferenza unificata, di interventi in materia sociale e assistenziale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di coneerto con il Ministro del lavoro e delle, politiche sociali, da emanare previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, si provvede a determinare le modalità di tale rassegnazione e le percentuali di riparto delle risorse per l'attuazione di interventi di riduzione della pressione fiscale e di rafforzamento delle politiche sociali»;

b) all'articolo 17:

1) *sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:*

«2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, nei confronti dei contribuenti in possesso di un valore ISEE del proprio nucleo familiare, riferito all'anno precedente a quello in corso alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, superiore a euro 90.000, le detrazioni dall'imposta lorda per gli oneri di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui aI decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano per la parte che eccede euro 300. Tale franchigia non opera con riferimento agli oneri di cui al comma 1, lettere *c)*, dal quarto all'ottavo periodo, *c-ter)*, e *i-septies)*, al comma 1.1 e al comma 1-*quater* del citato articolo 15.

3. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, a decorrere dal periodo- d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti in possesso di un valore dell'ISEE del proprio nucleo familiare, riferito all'anno precedente a quello in corso alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, superiore a euro 120.000 possono detrarre dall'imposta lorda gli oneli indicati nell'articolo 15 del citato-testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per un ammontare non superiore a euro 5.000 per ciascun periodo d'imposta. Ai fini della determinazione del predetto limite rilevano anche gli oneri e le spese la cui detraibilità è riconducibile all'articolo 15 del medesimo testo unico delle imposte sui redditi e non si tiene conto delle spese di cui all'articolo 15, commi 1, lettere *c), c-ter)* e *i-septies),* 1.1 e 1-*quater,* del citato testo unico.

3-*bis.* Fermo restando quanto disposto dai commi precedenti, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, nei confronti dei contribuenti in possesso di un valore dell'ISEE del proprio nucleo familiare, riferito all'anno precedente a quello in corso alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, superiore a euro 150.000, le deduzioni dal reddito complessivo degli oneri indicati nell'articolo 10, comma 1, lettere *a), d), e-bis), e-ter), f), h) l-ter)* e comma 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e

successive modificazioni, e le.detrazioni di cui all'articolo 13 del medesimo testo unico-delle imposte suiredditi, si applicano per ciascuna deduzione o detrazione per la parte che eccede euro 300.

3-*ter.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 maggio 2014, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 2 a 3-*bis.* Sulla base delle risultanze della rilevazione di cui all'articolo 6-*bis,* con il predetto decreto gli importi delle soglie di ISEE di cui ai medesimi commi possono essere rideterminati in aumento o in diminuzione al fine di assicurare maggiori entrate non inferiori a 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, 772,8 milioni di euro per l'anno 2015 e a 564,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

2) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis.* All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 491, le parole: "aliquota dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "aliquota dello 0,4 per cento";

b) al comma 495, le parole: "un'aliquota dello 0,02 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "un'aliquota dello 0,04 per cento";

c) al comma 497, sostituire il primo periodo con il seguente: "L'imposta di cui ai commi 491,492 e 495 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2014.";

d) alla tabella 3 allegata alla legge, richiamata dal comma 492, gli importi in misura fissa ivi indicati sono incrementati, con riferimento a ciascuna tipologia di strumento e ciascuno scaglione di valore del contratto, in misura pari al 100 per cento».

6.0.8

MAURO MARIA MARINO, FAVERO

*Dopo l'***articolo 6***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

1. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto dei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.

2. Il Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi di cui al comma 1 ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro.

3. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi ? costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria ? di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni.

4. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi hanno una misura massima dell'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi al 31 dicembre dell'anno precedente (ultimo bilancio approvato) rilasciati a favore delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di *leasing* e di *factoring*».

6.0.9

RUVOLO, DALLA TOR, PERRONE, TARQUINIO

*Dopo l'***articolo 6***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(IVA agevolata Pesca)

1. L'applicazione in via sperimentale del regime di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, e successive modificazioni, agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca, prevista dall'articolo 5, comma 1- *sexies*, del decreto-legge 10 gennaio 2006,

n. 2 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, per l'anno 2006, è differita all'anno 2008, nell'ambito delle risorse a tal fine destinate dall'articolo 5, comma 1-*septies*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

2. Ai sottoindicati punti della prima parte della Tabella A allegata al citato decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le seguenti parole:

a) al punto 7, le parole: "derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura";

b) al punto 8, le parole: "derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento".

La percentuale di compensazione da applicare alle fattispecie indicate ai suddetti punti 7 ed 8 è pari al 4 per cento. Fanno eccezione astici, aragoste e ostriche per i quali si applica una percentuale di compensazione del 10 per cento».

Conseguentemente ridurre del 50 per cento gli stanziamenti della allegata Tabella A.

6.0.10

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo l'***articolo 6***, è inserito il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Estensione delle detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per gli immobili strumentali utilizzati, nell'esercizio dell'attività imprenditoriale)

1. Dopo l'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, aggiungere il seguente:

"Art. 16-*ter.*

1. Le detrazioni delle spese di cui all'articolo 16-*bis* si applicano fino al limite del 50 per cento ai redditi d'impresa turistico alberghiera prodotti nelle regioni Obiettivo convergenza, con riferimento ad interventi di adeguamento alle condizioni di sicurezza, igiene, sostenibilità ambientale, ivi inclusi gli investimenti in nuovi macchinari, apparecchiature e *software*, nonché adeguamento agli standard di qualità definiti dal Ministro con delega per il turismo d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Le agevolazioni di cui al precedente comma si applicano agli interventi su immobili strumentali all'esercizio dell'attività imprenditoriale, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1 milione di euro.

3. Le misure di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano anche nel restante territorio nazionale entro i limiti previsti dall'Unione Europea in materia di aiuti di Stato.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport,. di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico, sono definite le modalità applicative della presente disposizione, anche ai sensi di quanto previsto in materia di risorse finanziarie da destinare al turismo dall'articolo 19-*bis* del-decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006 n. 233.

5. L'incentivo fiscale è revocato se il beneficiario cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del quinto periodo di imposta successivo all'acquisto"».

6.0.11

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo l'***articolo 6***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

1. Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il entro il 30 aprile 2014, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Interno e il Ministro della Giustizia, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, è disposta una ricognizione della normativa in materia di videosorveglianza che contenga:

a) limitazioni alle finalità di videosorveglianza e impegni di riservatezza, in linea con le disposizioni stabilite dal Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 2003) e dei successivi provvedimenti del Garante;

b) modalità di accesso alle informazioni e alle registrazioni;

c) modalità di controllo e di richiesta di cancellazione delle registrazioni;

d) distinzione tra rilevazione del movimento e/o della figura intera;

e) modalità di utilizzo delle *web-cam* ai fini di sicurezza;

f) criteri di trasparenza sulla conservazione e distruzione delle registrazioni;

g) criteri di qualificazione e formazione del personale addetto;

h) modalità di accreditamento delle strutture di prova e di certificazione dei sistemi;

i) introduzione di dispositivi elettronici di registrazione dei dati e delle comunicazioni sui mezzi di trasporto pubblici».

6.0.12

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo l'***articolo 6***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Detassazione del salario di produttività)

1. In via sperimentale per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel limite massimo delle risorse di cui al comma 2, le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro previste dall'articolo 2, comma1, lettera *c)*, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, consistenti in un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, trovano applicazione, alle somme erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o, qualora correlate a incrementi di produttività, qualità, efficienza organizzativa, ovvero collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della cempetitività aziendale o territoriali. Ciò, entro il limite di 10.000 euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno precedente, di 40.090 euro, al lordo delle somme ?assoggettate nel medesimo anno all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 93 del 27 maggio 2008.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 trova applicazione nel limite massimo di onere di 900 milioni di euro per l'anno 2013, di 1,2 miliardi di euro per l'anno 2014 e di 1,2 miliardi di euro per l'anno 2015.

3. Ai maggiori oneri delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede mediante i risparmi derivanti dall'abrogazione delle agevolazioni fiscali contenute nell'articolo 1, commi 126, 131, 134, 134-*bis*, 136 e 139 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e nell'articolo 35 comma 10-*ter* del decreto-legge 4 luglio 2006 n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 23, 24 e 25, si provvede altresì mediante i risparmi derivati dall'abrogazione delle agevolazioni fiscali contenute nei seguenti articoli:

Art. 6, decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

Art. 12, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Art. 12, legge 16 dicembre 1977, n. 904 ? Art. 1, commi 460 e 464, legge 30 dicembre 2004, n. 311 ? Art. 2, comma 28, decreto-legge. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ? decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138;

Art. 10-11, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ? Art. 1, commi 460, 461, 462 e 463, legge 30 dicembre 2004, n. 311 - Art. 2, comma 8, legge 24 dicembre 2003, n. 350».

6.0.13

ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Disposizioni in materia di oneri deducibili per erogazioni liberali

a sostegno delle manifestazioni culturali)

1. Dopo l'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

"Art. 10-*bis.*

(Oneri deducibili per erogazioni liberali a sostegno delle manifestazioni culturali)

1. Dal reddito complessivo delle persone fisiche e dal reddito delle imprese sono- integralmente deducibili le erogazioni liberali a favore di soggetti, compresi quelli di cui all'articolo 15, comma 1, lettera h), che organizzavano eventi culturali, artistici, musicali e turistici, ivi comprese le erogazioni per l'organizzazione di mostre e di esposizioni.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative della disposizione di cui al comma 1".

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 50 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno, a decorrere dal 2014, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al presente comma, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al presente comma, predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma».

6.0.14

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

1. A decorrere dal periodo d'imposta in vigore al 31 dicembre 2013, il costo del personale classificabile nell'articolo 2425, comma 1, lettera *b)*, numero 9, del codice civile è deducibile ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche».

2. Al maggior onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante le maggiori entrate rivenienti dal contrasto dell'evasione fiscale, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo, e dalla progressiva limitazione dell'erosione fiscale attribuite esclusivamente al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, di cui all'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni. Al Fondo sono interamente attribuiti anche i risparmi di spesa derivanti da riduzione,

eliminazione o riforma di contributi o incentivi alle imprese, che devono essere destinati alla riduzione dell'imposizione fiscale gravante sulle imprese.

3. Per le finalità di cui al comma 2, il Presidente del consiglio dei Ministri adotta entro il 30 giugno 2014, uno o più decreti in cui sono definiti altresì le regole di alimentazione del predetto Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, le cui dotazioni possono essere destinate soltanto ai fini indicati dalla normativa istitutiva del Fondo medesimo.

4. Qualora i decreti di cui al comma 3 non siano adottati entro il termine ivi previsto, a decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 4 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 5,2 miliardi di euro nel 2014 e in 6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

5. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del comma 4, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la *spending review*, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle Regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle Province, ai Comuni e i trasferimenti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.

7. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammontare dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».

6.0.15

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, BONDI, REPETTI

*Dopo l'***articolo 6***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

1. Le società considerate non operative nel periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonché quelle che a tale data si trovavano nel primo periodo di imposta e che, entro il 31 maggio 2014. deliberano lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice e richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 del codice civile entro un anno dalla delibera di scioglimento o trasformazione, sono assoggettate alla disciplina prevista dai commi da 2 a 8 a condizione che tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro dei soci, ove previsto, alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla medesima data, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 30 settembre 2013.

2. Sul reddito di impresa del periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione, determinato ai sensi dell'articolo 182 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, nel caso di trasformazione, sulla differenza tra il valore normale dei beni posseduti all'atto della trasformazione ed il loro valore fiscalmente riconosciuto. si applica un'imposta sostitutiva delle Imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 7 per cento; le perdite di esercizi precedenti non sono ammesse in deduzione. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta sono assoggettati alla medesima imposta sostitutiva; per i saldi attivi di rivalutazione, l'imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 3 per cento e non spetta il credito di imposta, previsto dalle rispettive leggi di rivalutazione, nell'ipotesi di attribuzione ai soci del saldo attivo di rivalutazione.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 47, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917, riguardante la qualificazione come utili delle somme e dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione di capitale esuberante e di liquidazione, le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci sono diminuiti degli importi assogettati all'imposta sostitutiva di cui al comma-2 da parte della società, al netto dell'imposta sostitutiva stessa. Detti importi non costituiscono redditi per i soci. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva.

4. Ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni a titolo oneroso e gli atti di assegnazione ai soci, anche di singoli beni, anche se di diversa natura, posti in essere dalle società di cui al comma 1 successivamente alla delibera di scioglimento, si considerano effettuati ad un valore non inferiore al valore normale del beni ceduti o assegnati. Per gli immobili, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.

5. L'applicazione della disciplina prevista dai commi da 1 a 4 deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta anteriore allo scioglimento o alla trasformazione; per il medesimo periodo di imposta, alle società che si avvalgono della predetta disciplina non si applicano le disposizioni dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.

6. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento e non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Nel caso in cui le assegnazioni abbiano ad oggetto beni immobili, le imposte ipotecaria e catastale sono applicabili in misura fissa per ciascun tributo; per l'applicazione dell'Imposta di Registro la base imponibile non può essere inferiore a quella risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1998, n. 154, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte. Per le assegnazioni di beni la cui base imponibile non è determinabile con i predetti criteri, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, riguardanti la determinazione della base imponibile di atti e operazioni concernenti società, enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali e agricole, e le imposte sono dovute nelle misure precedentemente indicate. L'applicazione del presente comma deve essere richiesta, a pena di decadenza, nell'atto di assegnazione ai soci.

7. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

8. Entro trenta giorni dall'avvenuta assegnazione degli immobili, gli assegnatari sono obbligati a presentare apposita denuncia di accatastamento o di revisione dello stesso, conformemente alla procedura docfa, contenente eventuali atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701».

6.0.16

D'ALÌ, MANDELLI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

1. Dopo l'articolo 12 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.112, è aggiunto il seguente:

"Art. 12-*bis. ? (Disposizioni in materia di erogazioni liberali in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione). ?* 1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *g)* sono inserite le seguenti:

g-bis) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione;

g-ter) le spese sostenute per l'acquisto di biglietti o abbonamenti per la partecipazione ad eventi organizzati dalle fondazioni lirico-sinfoniche e dai teatri di tradizione"'.

2. L'articolo 25 del decreto legislativo-29 giugno 1996, n. 367, è sostituito dal seguente:

"Art. 25. ? *(Disposizioni tributari).* ? 1. Per le erogazioni liberali in denaro in favore degli enti di cui all'articolo 2 del presente decreto e dei teatri di tradizione non ora il limite del 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera *i),* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per oneri; resta fermo quanto disposto dall'articolo 100, comma 2, lettera *m),* e dall'articolo 147 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, in materia di oneri di utilità sociale e di detrazione d'imposta per oneri.

2. Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante le somme versate al patrimonio della fondazione e le somme versate come contributo alla gestione delle fondazioni. In caso di mancato rispetto dell'impegno assunto si provvede al recupero delle somme dedotte e non versate. La destinazione a fondo di dotazione non costituisce mancato utilizzo da parte del percettore.

3. I corrispettivi dei contratti di sostegno alla produzione incassati dalle fondazioni regolate dal presente articolo, e dai teatri di tradizione sono soggetti all'imposta sugli intrattenimenti solo quando il pagamento è direttamente connesso allo svolgimento di uno spettacolo determinato o alla prestazione di un singolo artista".

3. I proventi di cui ai commi 1 e 2 affluiscono al fondo di rotazione di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91; convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n.112.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante parziale utilizzo della copertura già prevista per la costituzione del fondo di rotazione di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. La rimanente somma riaffluisce al fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

5. Le erogazioni liberali di cui al presente articolo sono esenti dai meccanismi di rilevazione forfettaria del reddito».

6.0.17

CERONI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Disposizioni in materia di oneri deducibili per erogazioni liberali a sostegno delle manifestazioni culturali)

1. Dopo l'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

"Art. 10-*bis. ? (Oneri deducibili per erogazioni liberali a sostegno delle manifestazioni culturali). ?* 1. Dal reddito complessivo delle persone fisiche e dal reddito delle imprese sono integralmente

deducibili le erogazioni liberali a favore di soggetti, compresi quelli di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *h)*, che organizzano eventi culturali, artistici, musicali e turistici, ivi comprese le erogazioni per l'organizzazione di mostre e di esposizioni.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative della disposizione di cui al comma 1".

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente. sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 50 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun armo, a decorrere dal 2014, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al presente comma, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi corretti vi di cui al presente comma, predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma».

6.0.18

DI BIAGIO

*Dopo l'***articolo 6***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Riapertura dei termini dello scioglimento agevolato delle Società «di comodo»)

1. Le società considerate non operative nel periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonché quelle che a tale data si trovavano nel primo periodo di imposta e che, entro il 31 maggio 2014, deliberano lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice e richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 del codice civile entro un anno dalla delibera di scioglimento o trasformazione, sono assoggettate alla disciplina prevista dai commi da 2 a 8 a condizione che tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro dei soci, ove previsto, alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla medesima data, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 30 settembre 2013.

2. Sul reddito di impresa del periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione, determinato ai sensi dell'articolo 182 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, nel caso di trasformazione, sulla differenza tra il valore normale dei beni posseduti all'atto della trasformazione ed il loro valore fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle

attività produttive nella misura del 7 per cento; le perdite di esercizi precedenti non sono ammesse in deduzione le riserve e i fondi in sospensione di imposta sono assoggettati alla medesima imposta sostitutiva; per i saldi attivi di rivalutazione, l'imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 3 per cento e non spetta il credito di imposta, previsto dalle rispettive leggi di rivalutazione, nell'ipotesi di attribuzione ai soci del saldo attivo di rivalutazione.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 47, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante la qualificazione come utili delle somme e dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione di capitale esuberante e di liquidazione, le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci sono diminuiti degli importi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 2 da parte della società, al netto dell'imposta sostitutiva stessa. Detti importi non costituiscono redditi per i soci. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva.

4. Ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni a titolo oneroso e gli atti di assegnazione ai soci, anche di singoli beni, anche se di diversa natura, posti in essere dalle società di cui al comma 1 successivamente alla delibera di scioglimento, si considerano effettuati ad un valore non inferiore al valore normale dei beni ceduti o assegnati. Per gli immobili, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.

5. L'applicazione della disciplina prevista dai commi da 1 a 4 deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta anteriore allo scioglimento o alla trasformazione; per il medesimo periodo di imposta, alle società che si avvalgono della predetta disciplina non si applicano le disposizioni dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.

6. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento e non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Nel caso in cui le assegnazioni abbiano ad oggetto beni immobili, le imposte ipotecaria e catastale sono applicabili in misura fissa per ciascun tributo; per l'applicazione dell'imposta di Registro la base imponibile non può essere inferiore a quella risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, 154, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte. Per le assegnazioni di beni la cui base imponibile non è determinabile con i predetti criteri, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, riguardanti la determinazione della base imponibile di atti e operazioni concernenti società, enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali e agricole, e le imposte sono dovute nelle misure precedentemente indicate.

L'applicazione del presente comma deve essere richiesta, a pena di decadenza, nell'atto di assegnazione ai soci.

7. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

8. Entro trenta giorni dall'avvenuta assegnazione degli immobili, gli assegnatari sono obbligati a presentare apposita denuncia di accatastamento o di revisione dello stesso, conformemente alla procedura docfa, contenente eventuali atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701».

6.0.19

COMPAGNA, GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

*Dopo l'***articolo 6** *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

1. All'Allegato II di cui all'articolo 16, comma 4 del decreto legislativo 115/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

? all'articolo 4, comma 1, lettera *a)* è aggiunto in fine il seguente punto:

"3) Per la prima stipula contrattuale, la riduzione dell'indice di energia primaria per la climatizzazione invernale di almeno il 10 per cento rispetto al corrispondente indice riportato sull'attestato di certificazione energetica, nei tempi concordati tra le parti e comunque non oltre il primo anno di vigenza contrattuale, attraverso la realizzazione degli interventi strutturali di riqualificazione energetica degli impianti o dell'involucro edilizio indicati nell'attestato di certificazione energetica e finalizzati al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia";

? all'articolo 5, comma 1, lettera *a)* le parole: "10 per cento" sono sostituite con le parole: "15 per cento";

? all'articolo 5, comma 1, lettera *c)* le parole: "5 per cento" sono sostituite con le parole: "10 per cento";

? all'articolo 5, comma 3, lettera *b)* le parole: "un contratto servizio energia 'Plus' ha validità equivalente a un contratto di locazione finanziaria nel dare accesso ad incentivanti e agevolazioni di qualsiasi natura finalizzati alla gestione ottimale e al miglioramento delle prestazioni energetiche" sono soppresse;

? all'articolo 6, comma 2, la lettera *a)* è soppressa;

? all'articolo 6, comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La remunerazione del servizio fornito deve essere misurabile in base a precisi parametri oggettivi preventivamente concordati e non deve essere riconducibile alla quantità di combustibile o di energia fornita"».

6.0.20

COMPAGNA, SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

*Dopo l'***articolo 6***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

1. All'articolo 16 del decreto legislativo n. 115 del 2008, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Allo scopo di garantire l'indipendenza e la concorrenza nell'attività di fornitura dei servizi energetici e nella vendita di energia al dettaglio nei confronti dell'utente finale, anche sulla base di quanto disposto dall'articolo 6 comma 3 e dall'articolo 12 comma 1 della direttiva europea 2006/32/CE, nonché al fine di assicurare una reale efficacia alle misure di miglioramento dell'efficienza energetica, le società- di vendita di energia al dettaglio e i distributori di energia di cui all'articolo 2 comma 1 lettere *q)* e *s)* del presente decreto, ivi incluse le società eventualmente a esse collegate di esse controllanti o da esse controllate, non possono rivestire contemporaneamente il ruolo di fornitore di servizi energetici in qualità di ESCO e di venditore o distributore di energia nei confronti del medesimo cliente finale"».

6.0.21

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo l'***articolo 6***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Modifiche all'art. 133 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

1. All'articolo 133 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 4, dopo le parole: "si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la" sono soppresse le seguenti: "metà della". Inoltre, al comma 5, dopo le parole: "è determinata applicando la" sono soppresse le altre: "metà della"».

Conseguentemente, alla Tabella C, allegata alla presente legge, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, relativi a tutte le rubriche, per l'importo complessivo di 19,3 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

6.0.22

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo l'***articolo 6***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Modifica all'articolo 240-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

1. All'articolo 240-*bis* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'importo complessivo delle riserve da liquidare non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale; tale limite non si applica alle riserve iscritte per fatti imprevisti o imprevedibili al momento della predisposizione della progettazione posta a base di gara".

2) Il comma 1-*bis* è soppresso».

6.0.23

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo l'***articolo 6***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Modifica all'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese")

1. All'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 35 è soppresso».

6.0.24

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo l'***articolo 6** *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

1. All'articolo 53 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 7 è sostituito dai seguenti:

"7. Nelle ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara può prevedere che il trasferimento della proprietà dell'immobile e dunque l'immissione in possesso dello stesso avvengano in un momento anteriore a quello dell'ottimazione dei lavori, previa presentazione di idonea fideiussione di valore pari all'immobile medesimo. La garanzia fideiussoria, rilasciata con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

7-*bis*. La fideiussione di cui al comma 7 è progressivamente svincolata con le modalità di cui all'articolo 113, comma 3"».

6.0.25

NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

*Dopo l'***articolo 6***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Modifiche alla legge 30 marzo 2001, n. 152)

1. All'articolo 2 della legge 30 marzo 2001, n. 152, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

"2-*bis*. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale che, alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 228, hanno già ottenuto il riconoscimento definitivo di cui all'articolo 3, comma 4, della presente legge, possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'autorizzazione allo svolgimento delle attività in forma consortile.

2-*ter*. La domanda di autorizzazione di cui al comma 2-*bis*, deve essere corredata dalla documentazione comprovante la rispondenza ai requisiti stabiliti dalla presente legge.

2-*quater*. Entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione il Ministero

del lavoro e delle politiche sociali accerta la rispondenza ai requisiti di cui al comma 2-*ter* e concede l'autorizzazione allo svolgimento delle attività in forma consortile. In assenza. dei requisiti stabiliti dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16".

2. Il comma 4 dell'articolo 20 è abrogato.

3. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

6.0.26

NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

*Dopo l'***articolo 6***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Modifiche alla legge 30 marzo 2001, n. 152)

1. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, le parole: "due terzi delle province" sono sostituite dalle seguenti parole: "il cinquanta per cento delle province";

b) all'articolo 3, comma 2, le parole: "due terzi delle province" sono sostituite dalle seguenti: "il cinquanta percento delle province";

c) all'articolo 3, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7-*bis*. Nelle regioni a statuto speciale per la verifica del requisito di cui alla lettera *b)* dell'articolo 2 si fa comunque riferimento al numero delle province già istituite prima dell'entrata in vigore della presente legge".

2. Il comma 12 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è abrogato.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.27

BERGER, ZELLER, LANIECE, PANIZZA, ZIN

*Dopo l'***articolo 6***, aggiungere in seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Limitazioni all'uso del contante)

1. All'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, le parole: "euro mille", sono sostituite dalle seguenti: "euro duemilacinquecento".

2. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "euro mille", sono sostituite dalle seguenti: "euro duemilacinquecento"».

6.0.28

LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, PALERMO, BERGER

*Dopo l'***articolo 6***, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

1. Le limitazioni all'uso del contante di cui al comma 1, articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, non si applicano alle Case da gioco autorizzate esercitate direttamente o indirettamente da Enti pubblici, ai sensi della legislazione vigente. Entro 90 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce il nuovo limite di divieto all'uso del contante applicabile presso le Case da Gioco, sulla base dei livelli medi previsti negli altri paesi europei confinanti».

1.3.2.1.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 104 (pom.) del 12/11/2013

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2013
104ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
indi del Vice Presidente
SANGALLI

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Fassina e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sabrina De Camillis.

La seduta inizia alle ore 16,30.

IN SEDE REFERENTE

(1121) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016***

- (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

(Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (1120) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI avverte che si pronuncerà sull'inammissibilità degli emendamenti riferiti ai primi tre articoli del disegno di legge di stabilità, ricordando che essi sono inammissibili in quanto non corrispondenti alle regole di copertura ovvero per estraneità alla materia del disegno di legge in esame.

Dichiara, pertanto, inammissibili i seguenti emendamenti: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 3.1, 3.5, 3.6, 3.7, 3.15, 3.25, 3.37, 3.47, 3.50, 3.61, 3.70, 3.76, 3.100, 3.101, 3.103, 3.107, 3.108, 3.109, 3.112, 3.113, 3.114, 3.115, 3.116, 3.120, 3.121, 3.129, 3.132, 3.137, 3.139, 3.149, 3.159, 3.162, 3.165, 3.166, 3.173, 3.0.2, 3.0.22, 3.0.28, 3.0.30, 3.0.31, 3.0.38, riservandosi di pronunciarsi successivamente circa l'eventuale inammissibilità delle proposte emendative relative agli altri articoli.

Comunica, altresì, che sono stati ritirati gli emendamenti 1.0.1 e 3.158.

I senatori MONTEVECCHI (*M5S*), BOCCHINO (*M5S*), SERRA (*M5S*) e BIGNAMI (*M5S*) aggiungono la firma all'emendamento 11.136, mentre il senatore SCAVONE (*GAL*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 4.136 e 10.189 e il senatore URAS (*Misto-SEL*) sottoscrive gli emendamenti 16.2 e 16.3.

Il presidente SANGALLI avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti al disegno di legge di stabilità, pubblicati in allegato al resoconto della seduta antimeridiana di oggi fino all'articolo 6, e in allegato al presente resoconto fino all'articolo 9.

Essendo dato per illustrato l'emendamento 1.0.1, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore SCAVONE (*GAL*) chiede di intervenire sull'emendamento 2.3, anche se inammissibile, in quanto non ritiene fondati i relativi problemi di copertura che sono stati richiamati. Il proponente specifica infatti che l'emendamento in questione è volto a migliorare l'efficienza del servizio delle visite mediche di controllo domiciliare a carico dei lavoratori, senza oneri aggiuntivi.

Il presidente AZZOLLINI, premettendo che la pronuncia di inammissibilità è una prerogativa presidenziale, chiarisce, tuttavia, che l'emendamento 2.3, pur non prevedendo riduzioni di spesa, determina inevitabilmente costi aggiuntivi. L'inammissibilità potrebbe essere in questo caso superata solo con una riformulazione che preveda un'adeguata copertura finanziaria.

Essendo dati per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 2, si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 3.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) preannuncia una riformulazione dell'emendamento 3.1, onde superare la dichiarazione di inammissibilità.

La senatrice SERRA (*M5S*) illustra l'emendamento 3.32 che è volto a promuovere la rimozione delle barriere architettoniche al fine di garantire una migliore mobilità nei trasporti pubblici e privati per i disabili.

Il senatore GAETTI (*M5S*) si sofferma sugli emendamenti 3.62, 3.63 e 3.64, in materia di assegnazione dei terreni a giovani disoccupati che possano intraprendere l'attività di impresa agricola.

Il senatore CERONI (*PdL*) dà conto dell'emendamento 3.67 volto a sostenere il rilancio dell'economia e dell'occupazione nell'ambito dei territori termali.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) richiama l'attenzione sull'emendamento 3.68 di analogo contenuto.

Il senatore LAI (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento 3.68.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) preannuncia una riformulazione dell'emendamento 3.109, dichiarato inammissibile.

Il senatore BROGLIA (*PD*), a sua volta, auspica una riformulazione degli emendamenti 3.139 e 3.149, a firma del senatore RUSSO (*PD*), al fine di superare il vaglio di ammissibilità.

Sono dati per illustrati gli altri emendamenti all'articolo 3.

La seduta, sospesa alle ore 17,15, riprende alle ore 17,30.

In ordine all'articolo 4 del disegno di legge di stabilità, il presidente SANGALLI dichiara inammissibili, per difetto di copertura o estraneità all'oggetto, i seguenti emendamenti: 4.2, 4.10, 4.16, 4.23, 4.24, 4.38, 4.40, 4.42, 4.43, 4.50, 4.57, 4.61, 4.62, 4.76, 4.77, 4.78, 4.79, 4.80, 4.81, 4.82, 4.90, 4.91, 4.92, 4.111, 4.115, 4.116, 4.117, 4.119, 4.127, 4.128, 4.134, 4.145, 4.146, 4.147, 4.148, 4.149, 4.163, 4.176, 4.177, 4.179, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.9, 4.0.14, 4.0.15, 4.0.17.

Dopo che il senatore COMPAGNONE (*GAL*) ha chiesto chiarimenti sull'inammissibilità dell'emendamento 4.23, a sua prima firma, il senatore CIOFFI (*M5S*) illustra l'emendamento 4.65, con il quale egli propone di istituire un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e trasporti ai fini di progettazione e realizzazione di opere nel settore idrico-potabile.

Il senatore CERONI (*PdL*) illustra il contenuto dell'emendamento 4.66, volto a sviluppare i servizi del trasporto pubblico anche a livello interregionale per agevolare, dal punto di vista della viabilità, le Regioni più disagiate.

La senatrice FUCKSIA (*M5S*) chiede di sottoscrivere l'emendamento 4.66.

Il senatore BROGLIA (*PD*) chiede ragguagli circa l'inammissibilità dell'emendamento 4.76.

Il presidente SANGALLI si riserva in proposito una valutazione ulteriore.

Dopo che sono stati dati per illustrati gli emendamenti 4.67, 4.68, 4.69, 4.70, 4.71, 4.72, 4.73, 4.74, 4.75, 4.83, 4.84, 4.85 (al quale aggiunge la firma il senatore LAI (*PD*)), 4.86, 4.87, 4.88, 4.89, 4.93 e 4.94, la senatrice BONFRISCO (*PdL*) motiva l'emendamento 4.95, finalizzato al sostegno di un settore nevralgico per l'economia italiana quale quello dell'autotrasporto, attualmente molto penalizzato nei confronti della concorrenza straniera a causa dei costi eccessivi e di una maggiore rigidità nell'applicazione delle normative.

Sono quindi dati per illustrati gli emendamenti 4.96, 4.97, 4.98, 4.99, 4.100, 4.101, 4.102, 4.103, 4.104, 4.105 e 4.106.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) illustra l'emendamento 4.107, osservando che il settore dell'autotrasporto è sorretto dal contributo pubblico al di fuori di ogni logica economica, dovendosi piuttosto destinare le

risorse disponibili al potenziamento dei trasporti ferroviari e navali, nonché dell'intermodalità.

Dopo un'interlocuzione della senatrice BONFRISCO (*PdL*) in riferimento alla proposta emendativa 4.95, la senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) sottolinea l'urgenza di opportuni sostegni all'autotrasporto in ragione delle difficoltà che attualmente incontra.

Gli emendamenti 4.108, 4.109, 4.110, 4.112, 4.113, 4.114, 4.118, 4.120, 4.121 e 4.122 sono dati per illustrati.

Sull'emendamento 4.123 prende la parola il senatore MARTELLI (*M5S*), il quale richiama la necessità di un maggiore sostegno alla diffusione della banda larga, che può essere coperto attraverso la soppressione del contributo pubblico a Radio radicale, tenuto conto che questa svolge un servizio analogo a quello di Rai Parlamento.

Dati per illustrati gli emendamenti 4.124, 4.125, 4.126, 4.129, 4.130, 4.131, 4.132, 4.133, 4.135, 4.136, 4.137, 4.138, 4.139, 4.140, 4.141, 4.142, 4.143, 4.144, 4.150, 4.151, 4.152, 4.153, 4.154, 4.155, 4.156 e 4.157, il senatore CERONI (*PdL*) motiva l'emendamento 4.158, finalizzato a semplificare le procedure di spesa nel settore dei beni culturali.

Sono poi dati per illustrati gli emendamenti 4.159, 4.160, 4.161, 4.162, 4.164 e 4.165.

Sull'emendamento 4.166 interviene la senatrice BONFRISCO (*PdL*), che si sofferma sulla finalità di incentivare gli investimenti per infrastrutture sul territorio.

Sulle finalità dell'emendamento 4.166 esprime consenso il senatore Luigi MARINO (*SCpI*), il quale fa presente altresì che proposte di analogo tenore sono state presentate da senatori appartenenti ai Gruppi del Partito Democratico e di Scelta Civica per l'Italia.

Sono quindi date per illustrate le proposte emendative 4.168, 4.169, 4.170, 4.171 e 4.172.

Nell'illustrare l'emendamento 4.0.7, la senatrice BONFRISCO (*PdL*) richiama la necessità di incrementare il livello di competitività dell'economia italiana per mezzo della promozione di opportune interazioni tra i settori pubblico e privato, al fine di realizzare investimenti per il potenziamento delle infrastrutture autostradali, ferroviarie e dell'intermodalità.

I senatori BROGLIA (*PD*) e PUPPATO (*PD*) aggiungono quindi le rispettive firme all'emendamento 4.0.7.

Facendo riferimento al quesito posto dal senatore Broglia, il presidente SANGALLI comunica che l'inammissibilità dell'emendamento 4.76 è da intendersi revocata.

Tutti gli altri emendamenti all'articolo 4 sono dati per illustrati.

Il PRESIDENTE dispone quindi una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 18,20, riprende alle ore 18,40.

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto, per riprendere con l'illustrazione degli emendamenti riferiti agli articoli 5 e successivi in seduta notturna.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In risposta a un quesito della senatrice BULGARELLI (*M5S*), il presidente AZZOLLINI fa presente che, ai fini dell'organizzazione dei lavori per l'esame del disegno di legge n. 1149 di conversione del decreto-legge n. 126 del 2013, la Presidenza si riserva di valutare la questione quando sarà assegnato alle Commissioni anche il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 120 del 15 ottobre 2013, attualmente all'esame della Camera dei deputati.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1120

7.1

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, CATALFO, SERRA, GIROTTO, BERTOROTTA, PUGLIA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 12, comma 1, lettera *c)*, del Testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986 n. 917, al primo periodo, le parole: "950 euro per ciascun figlio", sono sostituite dalle seguenti: "1100 euro per ciascun figlio" e, al secondo periodo, le parole: "1.220 euro per ciascun figlio", sono sostituite dalle seguenti: "1370 euro per ciascun figlio"».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "1º gennaio 2012", sono sostituite dalle seguenti;

"1º gennaio 2014";

c) al comma 13, lettera *a)*, numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento";

d) al comma 19, lettere *a)*, *b)* e *c)* numero 3), le parole: "62,5 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";

e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di "redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".

2. nell'ultimo periodo, le parole: "precedente periodo", sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente:

"28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c*-bis*)* a *c*-quater*)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c*-bis*)* a *c*-quinquies*)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1º gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»;

h) al comma 29, le parole: "1º gennaio 2012" e le parole: "31 dicembre 2011", sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1º gennaio 2014", "31 dicembre 2013";

i) ai commi 30 e 31, le parole: "31 marzo 2012" e le parole: "16 maggio 2012", sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

l) al comma 32, le parole: "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare", sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";

m) al comma 33 le parole: "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare", sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota Pari al 90,91 per cento del loro ammontare.".

7-*ter* .Alle disposizioni di cui al comma 7-*bis*, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

7-*quater*. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento".

7-*quinquies*. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, le parole: "20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento".

7-*sexies*. Le disposizioni dei commi da 7-*bis* a 7-*quinquies*, esplicano effetto a decorrere dal 1º gennaio 2014.

7-*septies*. Al commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole:

"dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle. seguenti: "dell'1 per cento". Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto.

7-*octies*. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008; n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 18 per cento".

7-*nonies*. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, all'articolo 11, comma 1, la lettera *e)* del Testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986 n. 917, è sostituita dalle seguenti:

"*e)* oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;

f) oltre 100.000 euro, 45 per cento"».

7.2

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, CATALFO, SERRA, GIROTTO, BERTOROTTA, PUGLIA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 12, comma 1, lettera *c)*, del Testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986 n. 917, al primo periodo, le parole: "950 euro per ciascun figlio", sono sostituite dalle seguenti: "1150 euro per ciascun figlio"».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "1º gennaio 2012", sono sostituite dalle seguenti; "1º gennaio 2014";

c) al comma 13, lettera *a)*, numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento";

d) al comma 19, lettere *a)*, *b)* e *c)* numero 3), le parole: "62,5 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";

e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di "redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".

2. nell'ultimo periodo, le parole: "precedente periodo", sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente:

"28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c*-bis*)* a *c*-quater*)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c*-bis*)* a *c*-quinquies*)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1º gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»;

h) al comma 29, le parole: "1º gennaio 2012" e le parole: "31 dicembre 2011", sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1º gennaio 2014", "31 dicembre 2013";

i) ai commi 30 e 31, le parole: "31 marzo 2012" e le parole: "16 maggio 2012", sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

l) al comma 32, le parole: "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare", sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";

m) al comma 33 le parole: "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare", sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota Pari al 90,91 per cento del loro ammontare.".

7-*ter* .Alle disposizioni di cui al comma 7-*bis*, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

7-*quater*. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento".

7-*quinquies*. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, le parole: "20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento".

7-*sexies*. Le disposizioni dei commi da 7-*bis* a 7-*quinquies*, esplicano effetto a decorrere dal 1º gennaio 2014.

7-*septies*. Al commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle. seguenti: "dell'1 per cento". Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto.

7-*octies*. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008; n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 18 per cento".

7.3

MOLINARI, VACCIANO, PEPE, CATALFO, SERRA, GIROTTO, LEZZI

Al comma 1, premettere il seguente:

"01. All'articolo 12, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986 n. 917, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "I predetti crediti devono essere effettivamente erogati a favore dei soggetti incapienti aventi diritto entro il termine massimo di 24 mesi dal periodo di imposta in cui sono stati riconosciuti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di effettiva erogazione del predetto ammontare."

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "1º gennaio 2012", sono sostituite dalle seguenti; "1º gennaio 2014";

c) al comma 13, lettera *a)*, numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento";

d) al comma 19, lettere *a)*, *b)* e *c)* numero 3), le parole: "62,5 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";

e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di "redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".

2. nell'ultimo periodo, le parole: "precedente periodo", sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente:

"28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c*-bis*)* a *c*-quater*)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c*-bis*)* a *c*-quinquies*)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1º gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»;

h) al comma 29, le parole: "1º gennaio 2012" e le parole: "31 dicembre 2011", sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1º gennaio 2014", "31 dicembre 2013";

i) ai commi 30 e 31, le parole: "31 marzo 2012" e le parole: "16 maggio 2012", sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

l) al comma 32, le parole: "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare", sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";

m) al comma 33 le parole: "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare", sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota Pari al 90,91 per cento del loro ammontare.".

7-*ter* .Alle disposizioni di cui al comma 7-*bis*, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

7-*quater*. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento".

7-*quinquies*. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, le parole: "20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento".

7-*sexies*. Le disposizioni dei commi da 7-*bis* a 7-*quinquies*, esplicano effetto a decorrere dal

1º gennaio 2014.

7-*septies*. Al commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle. seguenti: "dell'1 per cento". Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto.

7-*octies*. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008; n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 18 per cento".

7.4

BERTOROTTA, MOLINARI, PUGLIA, VACCIANO, BULGARELLI, MANGILI, BOTTICI, LEZZI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986 n. 917, sostituire le parole: "non superiore a 2.840,51 euro," con le seguenti: "non superiore a 5.000,00 euro," ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Il limite di cui al comma precedente viene rivalutato ogni anno in modo automatico secondo l'aumento del costo della vita».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "1º gennaio 2012", sono sostituite dalle seguenti; "1º gennaio 2014";

c) al comma 13, lettera *a)*, numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento";

d) al comma 19, lettere *a)*, *b)* e *c)* numero 3), le parole: "62,5 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";

e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di "redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".

2. nell'ultimo periodo, le parole: "precedente periodo", sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente:

"28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c*-bis*)* a *c*-quater*)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c*-bis*)* a *c*-quinquies*)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1º gennaio 2012 al 31 dicembre

2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»;

h) al comma 29, le parole: "1º gennaio 2012" e le parole: "31 dicembre 2011", sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1º gennaio 2014", "31 dicembre 2013";

i) ai commi 30 e 31, le parole: "31 marzo 2012" e le parole: "16 maggio 2012", sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

l) al comma 32, le parole: "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare", sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";

m) al comma 33 le parole: "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare", sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota Pari al 90,91 per cento del loro ammontare.".

7-*ter* .Alle disposizioni di cui al comma 7-*bis*, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

7-*quater*. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento".

7-*quinquies*. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, le parole: "20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento".

7-*sexies*. Le disposizioni dei commi da 7-*bis* a 7-*quinquies*, esplicano effetto a decorrere dal 1º gennaio 2014.

7-*septies*. Al commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle. seguenti: "dell'1 per cento". Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto.

7-*octies*. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008; n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 18 per cento".

7.5

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, per l'anno 2014, di 1.000 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 19 luglio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 100 milioni di euro e per il finanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati, per l'anno 2014, 100 milioni

di euro. All'onere di cui al periodo precedente si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 7-*bis* a 7-*nonies* dell'articolo 17 della presente legge e, in via secondaria, sino a concorrenza degli importi previsti al medesimo periodo precedente, a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dalla presente legge».

Conseguentemente all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.

7-*ter*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al 7-*bis* si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012.

7-*quater*. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

7-*quinquies*. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis)* primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

7-*sexies*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti "nella misura del 95 per cento".

7-*septies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 7-*quinquies* e 7-*sexies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.

7-*octies*. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti "0,25 per cento".

7-*nonies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 7 -*octies* si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012».

7.6

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. A decorrere dall'anno 2014, ai datori di lavoro di piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che effettuano assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, è riconosciuto uno sgravio annuale, nella misura del 33 per cento, della contribuzione previdenziale ed assistenziale per ciascun lavoratore assunto.

1-*bis*. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto il quale è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

1-*ter*. Lo sgravio di cui al comma 1 è riconosciuto per un periodo di ventiquattro mesi. Decorsi trentasei mesi dalla concessione dello sgravio, il datare di lavoro restituisce la quota di contribuzione-previdenziale e assistenziale non versata in base alle disposizioni di cui al comma 1. La restituzione deve essere effettuata nei trentasei mesi successivi con versamenti ratea li trimestrali di uguale

importo.

1-*quater*. Il lavoratore per il quale il datore di lavoro beneficia dello sgravio cui al comma 1 non può essere licenziato prima del completo adempimento di quanto disposto al secondo e al terzo periodo del comma 1-*ter*».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-Iegge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento».

7.7

CATALEO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. A decorrere dall'anno 2014, in alternativa all'utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga di cui ai commi di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, i datori di lavoro di piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, possono richiedere uno sgravio annuale, nella misura del 33 per cento, della contribuzione previdenziale ed assistenziale per ciascun lavoratore.

1-*bis*. Lo sgravio di cui al comma 1 è riconosciuto per un periodo di ventiquattro mesi. Decorsi trentasei mesi dalla concessione dello sgravio, il datore di lavoro restituisce la quota di contribuzione previdenziale e assistenziale non versata in base alle disposizioni di cui al comma 1. La restituzione deve essere effettuata nei trentasei mesi successivi con versamenti rateali trimestrali di uguale importo.

1-*ter*. I datori di lavoro che beneficiano dello sgravio cui al comma 1 non possono effettuare licenziamenti prima del completo adempimento di quanto disposto al secondo e al terzo periodo del comma 1-*ter*».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazionl, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento».

7.8

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a),* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, per l'anno 2014, di 1.000 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-Iegge.19 luglio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 100 milioni di euro e per il finanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati, per l'anno 2014, 100 milioni di euro. All'onere di cui al periodo precedente si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 7-*bis* a 7-*nonies* dell'articolo 17 della presente legge e, in via secondaria,

sino a concorrenza degli importi previsti al medesimo periodo precedente, a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a),* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dalla presente legge.

Conseguentemente all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis.* L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.

7-*ter.* In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al 7-*bis* si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012.

7-*quater.* All'aumento dell'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

7-*quinquies.* All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis,* primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».

7-*sexies.* Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

7-*septies.* In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 7-*quinquies* e 7-*sexies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.

7-*octies.* All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».

7-*nonies.* In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 7-*octies si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012».*

7.9

URAS, BAROZZINO, DE PETRIS

Al comma 1, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro» *con le parole:* «di 1.100 milioni di euro».

Conseguentemente per l'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi da parte dell'Amministrazione della difesa è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta complessivamente di 1.100 milioni di euro.

7.10

GATTI, RITA GHEDINI, ANGIONI, CASSON, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, PARENTE, SPILABOTTE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «600 milioni» *con le seguenti:* «1.000 milioni» *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «La concessione degli ammortizzatori in deroga di cui al presente comma avviene sulla base dei criteri previsti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-Iegge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85».

Conseguentemente:

a) *ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:«4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;

all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

"22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50";

all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

"24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: '20 per cento' sono sostituite dalla seguente: '22 per cento' "».

7.11

MUNERATO, COMAROLI, BITONCI

Al comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro» *con le seguenti: «*800 milioni di euro*».*

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo*». Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014.*

7.12

BERTUZZI, PIGNEDOLI, GRANAIOLA

Al comma 1, dopo le parole: «è incrementata, per l'anno 2014, di 600 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012,. n. 92», *aggiungere le seguenti:* «, dei quali la somma di 30 milioni di euro è finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca».

7.13

URAS, BAROZZINO, DE PETRIS

Al comma 1, sostituire le parole: «è autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 40 milioni di euro» *con le seguenti: «*è autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 200 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2015, la spesa di 250 milioni di euro*».*

Conseguentemente, all'articolo 10, aggiungere il seguente comma:

«41-*bis)* 1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi da parte dell'Amministrazione della difesa è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta complessivamente di 200 milioni di euro nel 2014 e in 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. »

7.14

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «40 milioni di euro», *con le seguenti:* «80 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 5, sostituire le parole: «220 milioni» *con le seguenti: «* 180 milioni*».*

7.15

MANDELLI, D'ALÌ

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti: «ed è, in fine, destinata la somma di 50 milioni di euro per il finanziamento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca per l'anno 2014, nonché per il completamento del pagamento delle istanze di cassa integrazione guadagni in deroga per il medesimo settore relative agli anni antecedenti il 2014».

Conseguentemente, all'articolo 9, il comma 9 è soppresso.

7.16

DI BIAGIO, DI MAGGIO

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere infine le parole: «ed è, in fine, destinata la somma di 50 milioni di euro per il finanziamento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca per l'anno 2014, nonché per il completamento del pagamento delle istanze di cassa integrazione guadagni in deroga per il medesimo settore relative agli anni antecedenti il 2014».

7.17

FORMIGONI, RUVOLO, DALLA TOR

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «ed è, in fine, destinata la somma di 50 milioni di euro per il finanziamento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca per l'anno 2014, nonché per il completamento del pagamento delle istanze di cassa integrazione guadagni in deroga per il medesimo settore relative agli anni antecedenti il 2014.».

7.18

RUTA

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere infine le parole: «ed è, in fine, destinata la somma di 50 milioni di euro per il finanziamento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca per l'anno 2014, nonché per il completamento del pagamento delle istanze di cassa integrazione guadagni in deroga per il medesimo settore relative agli anni antecedenti il 2014».

7.19

AZZOLLINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per l'anno 2014, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è destinata la somma di 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca».

7.20

RUVOLO, TARQUINIO, PERRONE, DALLA TOR

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis)* Per l'anno 2014, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è destinata la somma di 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca. »

7.21

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

? «1 ? *bis)* Per l'anno 2014, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dallo legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è destinata la somma di 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca».

7.22

RUTA, RITA GHEDINI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Per l'anno 2014, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori

sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è destinata la somma di 30 milioni di euro al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca».

7.23

LUIGI MARINO, D'ONGHIA, MERLONI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis)* Per l'anno 2014, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è destinata la somma di 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca».

7.24

MARINELLO, SCOMA, GUALDANI, MANCUSO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Per l'anno 2014, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è destinata la somma di 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca».

7.25

RUSSO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis)*. Per l'anno 2014, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è destinata la somma di 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca».

7.26

RUTA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di completare il pagamento delle istanze di cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca relative agli anni antecedenti al 2013, con particolare riferimento agli anni 2011 e 2012, è autorizzata una spesa pari a 20 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: ? 20.000;
2015: ? 20.000;
2016: ? 20.000.

7.27

STEFANO, URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di consentire la liquidazione delle istanze di cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca, di cui all'articolo 1, comma 229, legge 24 dicembre 2012, n. 228, è stanziata la somma ulteriore di 19 milioni di euro per l'anno 2014».

Conseguentemente all'articolo 4, comma 9, le parole «330 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «311 milioni di euro».

7.28

CROSIO, COMAROLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Con decorrenza dall'entrata in vigore delta presente legge, l'aliquota del contributo per la Cig ordinaria per gli operai del settore edile, di cui alla legge n. 427 del 6 agosto 1975 e successive modificazioni, è fissata nella misura dell'1,90 per cento per le imprese fino a 50 dipendenti e del 2,20 per cento per le imprese oltre i 50 dipendenti».

Conseguentemente, sopprimere il comma 6 dell'articolo 7.

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo.

4-*ter*. Qualora il trattamento di cui al comma 11-*bis* sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili».

Conseguentemente:

all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2014, e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2015».

7.29

CERONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, l'aliquota del contributo per la Cig ordinaria per gli operai del settore edile, di cui alla legge n. 427 del 6 agosto 1975 e successive modificazioni, è fissata nella misura dell'1,90 per cento per le imprese fino a 50 dipendenti e del 2,20 per cento per le imprese oltre i 50 dipendenti».

Conseguentemente, all'onere derivante dal comma 1-bis), si provvede mediante riduzione dei consumi intermedi.

7.30

GIBIINO, MARIAROSARIA ROSSI, FLORIS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, l'aliquota del contributo per la Cassa integrazione guadagni ordinaria per gli operai del settore edile, di cui alla legge n. 427 del 6 agosto 1975 e successive modificazioni, è fissata nella misura dell'1,90 per cento per le imprese fino a 50 dipendenti e del 2,20 per cento per le imprese oltre i 50 dipendenti».

7.31

CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, l'aliquota del contributo per la Cig ordinaria per gli operai del settore edile, di cui alla legge n. 427 del 6 agosto 1975 e successive modificazioni, è fissata nella misura dell'1,90 per cento per le imprese fino a 50 dipendenti e del 2,20 per cento per le imprese oltre i 50 dipendenti».

7.32

CROSIO, COMAROLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. - Con effetto dal 1º gennaio 2014 e sino al 31 dicembre 2018, le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati sono diminuite annualmente nella misura di 0,3 punti percentuali a carico del datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo

pensionistico del lavoratore».

Conseguentemente, sopprimere il comma 6 dell'articolo 7.

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo.

4-*ter*. Qualora il trattamento di cui al comma 11-*bis* sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili».

Conseguentemente:

all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2014, e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2015».

7.33

CERONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. - Con effetto dal 1º gennaio 2014 e sino al 31 dicembre 2018, le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati sono diminuite annualmente nella misura di 0,3 punti percentuali a carico del datore di lavoro».

Conseguentemente, all'onere derivante dal comma 1-bis), si provvedere mediante riduzione dei consumi intermedi.

7.34

CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Con effetto dal 1º gennaio 2014 e sino al 31 dicembre 2018, le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati sono diminuite annualmente nella misura di 0,3 punti percentuali a carico del datore di lavoro».

7.35

GIBIINO, MARIAROSARIA ROSSI, FLORIS

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Con effetto dal 1º gennaio 2014 e sino al 31 dicembre 2018, e quote dei contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati sono diminuite annualmente nella misura di 0,3 punti percentuali a carico del datore di lavoro».

7.36

CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aggiunto il seguente periodo: "Detto contributo è finalizzato al finanziamento del fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo l, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247"».

7.37

PAGANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aggiunto il seguente periodo: "Detto contributo è finalizzato al finanziamento del fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247"».

7.38

RUSSO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* All'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Detto contributo è finalizzato al finanziamento del fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247"».

7.39

VERDUCCI, GATTI, GUERRIERI PALEOTTI, OLIVERO, DALLA ZUANNA, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, ZANONI, RITA GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, PARENTE, SPILABOTTE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* In vista della introduzione di uno strumento nazionale di contrasto alla povertà è istituito, a decorrere dal 2014, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo di 400 milioni di euro finalizzato al finanziamento della sperimentazione ed il successivo avvio di un programma nazionale di sostegno per l'inclusione attiva volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento e al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale, secondo i principi della Raccomandazione della Commissione europea, del 3 ottobre 2008, relativa all'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si definiscono, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di tale sperimentazione e dell'avvio del programma. Restano fermi i seguenti princìpi:

a) Il programma è destinato ai residenti che versano in condizione di povertà e che siano cittadini italiani o comunitari ovvero familiari di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

b) l'accesso al sostegno è condizionatoad una prova dei mezzi effettuata secondo criteri articolati ed omogenei a livello nazionale che identifichino la condizione di povertà; in base alle condizioni reddituali e patrimoniali e al possesso di beni di consumo durevoli. A tal fine, le definizioni di reddito e patrimonio sono assunte in coerenza con quelle adottate ai fini dell'ISEE, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. In ogni caso è adottata una definizione di reddito che include i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse cartedi debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche;

c) l'Inps provvede alla verifica del possesso da parte dei richiedenti il beneficio dei requisiti richiesti, anche avvalendosi dei collegamenti con l'analisi tributaria. Tale attività non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico dell'INPS;

d) l'erogazionedel sostegno economico è condizionata alla stipula da parte dei beneficiari di un patto di inserimento con i servizi sociali locali, quale strumento di inclusione e attivazione sociale;

e) il sostegno economico è determinato come differenza tra una soglia di povertà e il reddito familiare, e la sua durata è limitata dal venir meno della condizione di povertà. Con il decreto di cui al presente comma, è stabilita, sulla base delle risorse disponibili, la soglia al cui livello è integrato il reddito familiare e i limiti alla durata del beneficio, superati i quali il sostegno non potrà essere concesso se non trascorsi almeno 6 mesi dall'ultimo beneficio percepito;

f) nel caso non sia possibile coprire l'intera popolazione in condizione di povertà, gli interventi saranno prioritariamente destinati ai nuclei familiari con minorenni, in particolare quelli con tre o più minorenni ovvero composti esclusivamente da genitore solo e figli minorenni ovvero con figli disabili; i nuclei familiari con lavoratori che abbiano perso il posto di lavoro e abbiano esaurito gli strumenti di sostegno al reddito legati agli ammortizzatori sociali; i nuclei familiari in conizione di disagio abitativo;

g) la domanda per l'accesso al sostegno è presentata al Comune di residenza. Il progetto personalizzato di cui alla lettera *c)* del presente comma è redatto dai competenti servizi sociali del Comune ovvero, in caso di gestione integrata, degli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera *a)*, della legge 8 novembre 2009, n. 328, in collaborazione con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, tutela della salute e istruzione e le associazioni del terzo settore.

Con il medesimo decreto sono definite le modalità di estensione della sperimentazione di cui al presente comma, anche prevedendo una razionalizzazione delle attuali forme di sostegno alla povertà, ed un adeguato coordinamento con il Fondo di cui all'articolo 81, comma 32 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 18***, aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis.*

(Aumento aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, da1a legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2014";

c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

d) al comma 19, lettere *a), b)* e *c)* numero 3), le parole: "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";

e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 percento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013";

2. nell'ultimo periodo, le parole: "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: "28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis)* a *c-quater)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis)* a *c-quinquies)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla datà del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1º gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461";

h) al comma 29, le parole: "1º gennaio 2012" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1º gennaio 2014", "31 dicembre 2013";

i) ai commi 30 e 31, le parole: "31 marzo 2012" e le parole: "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

l) al comma 32, le parole: "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";

m) al comma 33 le parole: "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare".

2. Alle disposizioni di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

4. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

5. Le disposizioni del presente articolo esplicano effetto a decorrere dal 1º gennaio 2014».

7.40

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis.* All'articolo 6, comma 2-*quater,* del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 sopprimere le parole: ", qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria"».

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-*bis.* Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014» e, all'articolo 17, comma 7 aggiungere il seguente: «7-*bis.* All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sostituire le parole: "del 20 per cento" con le seguenti: "del 25 per cento"».

7.41

CHIAVAROLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Al fine di confermare la sospensione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi già disposta fino al 31 dicembre 2005 dal comma 255 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 e successivamente prorogata senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2015, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2016 il termine di cui al primo periodo del comma 8-*quinquies* dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17. Al terzo periodo dell'articolo 2, comma 12-*undecies,* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modi.ficioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è sostituita, ove ricorre, la parola: "2015" con la parola: "2016". A decorrere dal 1º gennaio 2017, i contributi previdenziali e i premi assicurativi sospesi ai sensi del presente comma e delle norme da esso richiamate sono restituiti all'INPS dagli enti interessati, senza corresponsione di interessi legali, in 360 rate mensili di pari importo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 5.000;
2015: ? 5.000;
2016: ? 5.000.

7.42

MUNERATO, COMAROLI, BISINELLA, BITONCI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 14:

1) all'alinea, dopo le parole: "in vigore del presente decreto" sono inserite le seguenti: ", escludendo in ogni caso l'applicazione della disciplina delle decorrenze di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni," e dopo le parole: "che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011," sono inserite le seguenti: "ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e" e le parole: "nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata" sono soppresse;

2) le parole: "4 dicembre 2011", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2012";

3) alla lettera *a)*, le parole: "entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223" sono sostituite dalle seguenti: "entro ventiquattro mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità avviata sulla base dei citati accordi sindacali e dalla data di effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni";

4) alla lettera *b)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", a prescindere dall'effettivo collocamento in mobilità entro tale data";

5) alla lettera *c)*:

5.1) dopo le parole: "23 dicembre 1996, n. 662," sono inserite le seguenti: "o per i quali non siano trascorsi ventiquattro mesi dal termine del periodo di fruizione della predetta prestazione straordinaria";

5.2) le parole: "; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "ferme restando le condizioni previste dall'articolo 6, comma 2-*ter,* del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni";

5.3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ". Resta salva la possibilità di accedere al trattamento pensionistico secondo quanto previsto dai commi 10, 10-*bis* e 10-*ter*";

6) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

"*d)* ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano presentato la relativa domanda alla data del 31 gennaio 2012, a condizione che perfezionino i requisiti utili alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2018. Ai fini della fruizione dei benefici di cui alla presente lettera non rilevano l'eventuale prestazione lavorativa successiva all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione né l'eventuale mancato versamento, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile";

7) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*e-ter)* ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in mobilità o in cassa integrazione guadagni e che maturino i requisiti di accesso alla pensione secondo il sistema vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto nel periodo di percezione del trattamento di sostegno alreddito ovvero entro quarantotto mesi successivi al termine del trattamento medesimo»;

b) al comma 15-*bis,* alinea, dopo le parole: "del settore privato" sono inserite le seguenti: "e del

settore pubblico";

c) al comma 18, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta della categoria dei marittimi, ai quali è riconosciuto il carattere usurante della relativa attività"».

Conseguentemente, sopprimere il comma 6 dell'articolo 7.

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-*bis*. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

5-*ter*. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.

5-*quater*. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: "di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni informa congiunta" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta"».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 10***, aggiungere i seguenti:*

«Art. 10-*bis.*

1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la *spending review*, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

3. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

Art. 10-*ter*

1. Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da *c-bis)* a *c-quinquies)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis.* A decorrere dal 1º gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungete, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

7.43

URAS, DE PETRIS

Al comma 2, premettere alla lettera a) *la seguente:*

«*0a)* al comma 231, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "I requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo" con le seguenti: "i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il quarantottesimo", e, al primo periodo, sopprimere le parole: "di 6.000 unità"».

Conseguentemente:

? *all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:*

«37-*bis.* Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014»;

? *all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-*bis.* All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 25 per cento"».

7.44

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «è incrementato di 6.000 unità» *sono sostituite dalle seguenti:* «è incrementato di 12.000 unità»;

b) al secondo periodo, gli importi di cui alle lettere a) *e* b) *sono conseguentemente modificati.*

Conseguentemente, si provvede per l'anno 2014 mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 13, e per gli anni dal 2015 al 2020 mediante il corrispondente incremento delle maggiori entrate assicurate dalla revisione delle aliquote e delle agevolazioni fiscali, di cui all'articolo 10, comma 35, in cui sono altresì soppresse le seguenti parole: «di maggiori entrate overo».

7.45

GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis.* Dopo l'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è inserito il seguente comma:

"2-*bis.* Le prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, entro il limite massimo di compensi pari a 8.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente, per le attività svolte in favore delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991, e delle organizzazioni non lucrative di cui alla legge n. 460 del 1998"».

7.46

BARANI, AIELLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. I Dirigenti del Servizio Sanitario nazionale con 40 anni di contribuzione a domanda possono accedere al pensionamento con le norme e le decorrenze previgenti rispetto all'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

7.47

BARANI, AIELLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. I dirigenti del Servizio sanitario nazionale con quota 100, relativa alla somma dell'età anagrafica e degli anni contributivi, che abbiano superato i 62 anni di età, a domanda possono accedere al pensionamento con le norme e le decorrenze previgenti rispetto all'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

7.48

BARANI, AIELLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. I dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale con 40 anni di contribuzione a domanda possono accedere al pensionamento con le norme e le decorrenze previgenti rispetto all'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

7.49

ICHINO, LANZILLOTTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 6, comma 2-*ter* del decreto-legge 216 del 2011 convertito nella legge n. 14 del 2012 si aggiunge il seguente periodo: "Tale disposizione si applica anche a coloro che abbiano sottoscritto con l'impresa datrice di lavoro una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con data certa di cessazione, e che abbiano concordato un periodo di aspettativa non retribuita tale per cui, pur terminando a tutti gli effetti la prestazione lavorativa entro il 31 dicembre 2011, il rapporto di lavoro rimasto, quiescente è venuto a cessazione dopo il 30 giugno 2012. La disposizione stessa non si applica qualora il lavoratore dopo il 31 dicembre 2011 abbia instaurato altri rapporti di lavoro con datori diversi da quello con cui ha concordato la risoluzione"».

7.50

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 sono apportate le lettere *a)*, *b)* e *c)* sono sostituite con le seguenti:

"*a)* ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2014 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi l e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità in deroga;

b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 ancorché abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria;

c) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2014, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo

indeterminato"».

Conseguentemente all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Il comma 17 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39 comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento"».

7.51

FALANGA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 231, della legge 228 del 24 dicembre 2012, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b)* le parole: "con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011" sono soppresse;

b) alla lettera *c)* sostituire le parole: "entro il 30 giugno 2012" con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2014";

c) sopprimere le parole: "a condizione che:

1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7500;

2) perfezionino i requisiti a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, della legge n.214 del 2011».

7.52

FALANGA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente:

"10-*bis*. Ai fini del godimento del diritto di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e di tutte le tipologie di esodati elencati all'articolo 24 comma 14 non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e non si applicano le disposizioni ai sensi dell'articolo 22-*ter* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111"».

7.53

FALANGA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1 della legge 228 del 24 dicembre 2012 alla lettera *a)* le parole: "entro il 30 settembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2014"; e le parole: "e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014;" sono soppresse».

7.54

MUNERATO, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 6, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: "includendo" inserire le seguenti: "i periodi di cui al capo IV, articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché"».

*Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 6 ed al comma 7, sopprimere il primo periodo ed al secondo periodo sostituire le parole: «*250 milioni*» con le seguenti: «*220 milioni*».*

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-*bis*. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

5-*ter*. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.

5-*quater*. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: "di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta"».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 10,** *aggiungere i seguenti:*

«Art. 10-*bis.*

1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la *spending review*, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

3. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

Art. 10-*ter.*

1. Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da *c-bis)* a *c-quinquies)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 911, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.»

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di

proprietà di banche o società assicurative.

1-*ter*. A decorrere dall'anno 2014 è istituito un prelievo straordinario di euro 500 su ciascuna delle nuove unità immobiliari accatastate a decorrere dal 1º gennaio 2013 a seguito dell'operazione "case fantasma" condotta dall'Agenzia delle entrate ai fini di emersione di unità immobiliari non denunciate. Il prelievo affluisce in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinato alle finalità di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 7».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

7.55

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: «includendo» inserire le seguenti: «i periodi di cui al capo IV, articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché».

Conseguentemente all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

7.56

BISINELLA, MUNERATO, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 6, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: "26 marzo 2001, n.151" aggiungere le seguenti: "e per i congedi e i permessi concessi ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

2-*ter*. Limitatamente ai benefici riconosciuti in relazione ai permessi ai sensi della legge 104 del 1992, a decorrere dall'anno 2014 è istituito un prelievo straordinario di euro 500 su ciascuna delle nuove unità immobiliari accatastate a seguito dell'operazione "case fantasma" condotta dall'Agenzia delle entrate ai fini di emersione di unità immobiliari non denunciate. Il prelievo affluisce in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinato alle finalità di cui al comma 2-*bis* del presente articolo».

7.57

MAURIZIO ROMANI, TAVERNA, CATALFO, BENCINI, FUCKSIA, PAGLINI, PUGLIA, SIMEONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 6, comma 2-*quater,* del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché i periodi relativi ai permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, di congedo straordinario di cui all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni e di contribuzione figurativa di cui agli articoli 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113, e 2 della legge 28 marzo 1991, n. 120"».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:

a) al 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;

b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;

c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;

d) 9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;

e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008».

7.58

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

"*d)* ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano compiuto 60 anni di età o maturato 40 anni di anzianità contributiva entro la data del 31 dicembre 2012 o 61 anni di età o 40 anni di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2013. Ai fini della fruizione dei benefici di cui alla presente lettera non rilevano l'eventuale prestazione lavorativa successiva all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione nell'eventuale mancato versamento, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile".

2-*ter*. All'onere derivante dall'applicazione delle norme di cui al precedente comma, si provvede per l'anno 2014 mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 13, e per gli anni dal 2015 al 2020 mediante il corrispondente incremento delle maggiori entrate assicurate dalla revisione delle aliquote e delle agevolazioni fiscali, di cui all'articolo 10, comma 35, in cui sono altresì soppresse le seguenti parole "di maggiori entrate ovvero"».

7.59

MUNERATO, COMAROLI, BISINELLA, BITONCI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*f)* entro 36 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in mobilità o in cassa integrazione guadagni, indipendentemente dalla data in cui maturino i requisiti di accesso alla pensione secondo il sistema previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto"» .

Conseguentemente, sopprimere il comma 6 dell'articolo 7.

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-*bis*. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

5-*ter*. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli l, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi

sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.

5-*quater*. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: "di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni informa congiunta" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni informa congiunta"».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 10** *aggiungere il seguente:*

Art. 10-*bis.*

1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo Il, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

3. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

7.60

MUNERATO, COMAROLI, BISINELLA, BITONCI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*f)* ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in mobilità o in cassa integrazione guadagni e che maturino i requisiti di accesso alla pensione secondo il sistema previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto nel periodo di percezione del trattamento di sostegno al reddito ovvero entro trentasei mesi successivi al termine del trattamento medesimo"».

Conseguentemente, sopprimere il comma 6 dell'articolo 7

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-*bis*. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

5-*ter*. Ai fini del 'contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.

5-*quater*. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: "di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta"».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 10** *aggiungere il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente l'articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la *spending review*, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

3. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

7.61

MUNERATO, COMAROLI, BISINELLA, BITONCI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2.*bis*. Ai fini dell'accesso al regime previdenziale vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è riconosciuta piena validità agli accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali stipulati dalle imprese, entro il 31 dicembre 2011, anche in sede non governativa.»

Conseguentemente, sopprimere il comma 6 dell'articolo 7

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-*bis*. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n.201 del 2011, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

5-*ter*. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.

5-*quater*. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: "di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni informa congiunta" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni informa congiunta"».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 10** *aggiungere il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la *spending review*, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

3. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

7.62

FALANGA

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. L'articolo 24, comma 14, lettera *e)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che tra i lavoratori ivi individuati sono da intendersi inclusi anche i lavoratori, compresi i dipendenti dello Stato, dei Ministeri, delle regioni, delle aziende sanitarie locali e degli enti strumentali, che alla data del4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio ai sensi di leggi regionali di recepimento, diretto o indiretto, dell'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2-*ter*. L'articolo 24, comma 14, lettera *e)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato a seguito di domande presentate prima del 4 dicembre 2011».

7.63

FALANGA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'alinea del comma 15-*bis* dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "del settore privato" sono inserite le seguenti: "e del settore pubblico"».

7.64

BISINELLA, MUNERATO, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. L'articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125, è sostituito dal seguente:

"Art. 4-*bis*. *? All'articolo 6, comma 2-quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono abrogate le seguenti parole: ", qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria"».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare del 1 per cento per l'anno 2014».

7.65

FALANGA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente:

"10-*bis*. Ai fini del godimento del diritto di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, alle categorie di lavoratori esodati elencate all'art. 24 comma 14 non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico (finestre) e di adeguamento dei

requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22-*ter* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111"».

7.66

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente:

"10-*bis*. Ai fini del godimento del diritto di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adegua mento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 come modificato dal comma 22-*ter* dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111"».

Conseguentemente all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"*1.* A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento"».

7.67

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, MANDELLI, BIANCONI, RIZZOTTI, IURLARO, MARIAROSARIA ROSSI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, malattie cronico degenerative, demenze senili e Alzheimer, è autorizzata la spesa di 350 milioni di euro per l'anno 2014».

Conseguentemente, all'articolo 9, sopprimere il comma 13.

7.68

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016»;

b) Aggiungere in fondo il seguente periodo: «Il 50 per cento delle risorse è destinato agli interventi a sostegno delle persone affette da patologie SLA e SMA1, ovvero dei nuclei familiari di cui facciano parte le stesse persone.

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014» *con le seguenti:* «400 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017»

7.69

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Al comma 3, le parole: «è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2014» *sono sostituite dalle seguenti:* «è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio-2014-2016. Il 50 per cento delle risorse è destinato agli interventi in favore dei nuclei familiari, con ISEE

non superiore a 20.000 euro annui, di cui fanno parte disabili non autosufficienti»

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014» *con le seguenti:* «400 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».

7.70

GATTI, RITA GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, GINETTI, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

Al comma 3, sostituire le parole: «250 milioni» *con le seguenti:* «500 milioni».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

? all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

? all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-*bis.* All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;

? all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-*bis.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50;

? all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-*bis.* Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento».

7.71

MAURIZIO ROMANI, FUCKSIA, TAVERNA, SIMEONI

Al comma 3, sostituire le parole: «250 milioni» *con le seguenti:* «500 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 9, apportare le seguenti modifiche:

1) *Al comma 5, sostituire le parole:* «220 milioni di euro» *con le seguenti:* «120 milioni di euro»;

2) *Sopprimere il comma 9*;

3) *Sopprimere il comma 13*;

7.72

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS, CIRINNÀ

Al comma 3, sostituire dalle parole: «è autorizzata», *fino alla fine del comma, con le parole:* «sono assegnate risorse pari a 400 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016».

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

«37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014

e all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-*bis.* All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 25 per cento";

All'articolo 17, comma 7, aggiungere il seguente: «7-*bis*. A decorrere dall'anno 2014 la tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, del 26/10/1972, n. 641 è incrementata del 100 per cento».

7.73

NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma 3, sostituire le parole: «250 milioni di euro» *con le seguenti:* «400 milioni di euro».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, determinato in 150 milioni di euro, per l'anno 2014, si provvede:

a) quanto a 78 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) quanto a 72 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi

strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. »

7.74

URAS, DE PETRIS

Al comma 3, sostituire le parole: «è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2014» *con le seguenti:* «è autorizzata la spesa di 375 milioni di euro per l'anno 2014 per la copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria».

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-*bis.* Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 75 milioni di euro annui per l'anno 2014.

7.75

D'ADDA, GATTI, RITA GHEDINI, ANGIONI, FAVERO, GINETTI, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

Al comma 3, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2014» *con le seguenti.* «350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

Conseguentemente,

a) all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni»;

b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: ? 40.000;
2015: ? 40.000;
2016: ? 40.000.

7.76

DIRINDIN

Al comma 3, sostituire le parole: «250 milioni» *con le seguenti:* «270 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis.* Le prestazioni economiche antitubercolari di cui al regio decreto-legge n. 1827 del 1935 sono ridotte nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2014».

7.77

MALAN

Al comma, 3 le parole: «250 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «250,2 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, definitivamente convertito, con modificazioni, in legge, non ancora pubblicata, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea le parole: «euro 10 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 9,8 milioni»;

b) alla lettera *d),* le parole: «al superamento degli stereotipi di genere, in attuazione», sono sostituite dalle seguenti: «al superamento degli stereotipi negativi di genere, esclusivamente in attuazione».

7.78

CASSON, AMATI, FEDELI, FILIPPI, MICHELONI, PEGORER, GRANAIOLA, CIRINNÀ, PUPPATO, MINEO, TOCCI, FAVERO, DIRINDIN, BORIOLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* La dotazione del Fondo per le vittime dell'amianto di cui al comma 241 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Il Fondo, a modifica delle sue norme istitutive e regolatorie, è istituito a favore di tutte le persone vittime dell'amianto, colpite da patologie asbesto-correlate contratte a qualsiasi titolo, per ragioni ambientali, familiari o lavorative, che si tratti di lavoratori sia civili che militari. L'organizzazione del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono

disciplinate da un nuovo regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata ln vigore della presente legge».

Conseguentemente:

? All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «175 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

? alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: ? 25.000;
2015: ? 25.000;
2016: ? 25.000.

7.79

CASSON, AMATI, FEDELI, FILIPPI, MICHELONI, PEGORER, GRANAIOLA, CIRINNÀ, PUPPATO, MINEO, TOCCI, FAVERO, DIRINDIN, BORIOLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Sono stanziati 50 milioni di euro per ognuno degli anni 2014, 2015, 2016 in favore del Fondo per le vittime dell'amianto di cui al comma 241 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 da destinare esclusivamente per le vittime, o loro eredi, di contaminazione in situazioni casalinghe o ambientali di cui al il decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 30 del 12 gennaio 2011 che regolamenta il "Fondo per le vittime dell'amianto" previsto dalla legge finanziaria 2008 (art. 1 commi 241-246 della legge 24 dicembre 2007 n. 244)».

Conseguentemente:

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «175 milioni» e all'Elenco n. 1, gli Importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: ? 25.000;
2015: ? 25.000;
2016: ? 25.000.

7.80

CASSON, AMATI, FEDELI, FILIPPI, MICHELONI, PEGORER, GRANAIOLA, CIRINNÀ, PUPPATO, MINEO, TOCCI, FAVERO, DIRINDIN, BORIOLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al personale militare delle Forze armate e delle Forze di polizia, senza distinzione di mansioni-categorie, compresa l'Arma dei carabinieri, in possesso del curriculum lavorativo rilasciato dal Ministero della Difesa, attestante l'adibizione, in modo diretto ed abituale, ad attività lavorative comportanti l'esposizione all'amianto o al medesimo personale affetto da malattie o patologie asbesto-correlate, accertate da parte del competente Dipartimento militare di medicina legale, di cui all'articolo 195, comma 1, lettera *c)*, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono concessi, in deroga agli artt. 1849 e 2264 del citato decreto-legge n. 66 del 2010, i benefici previdenziali nella misura di 1,5 del periodo di esposizione all'amianto, accertato dal citato curriculum, ovvero, in mancanza dello stesso, per analogia con altri casi, dall'estratto del foglio matricolare.».

Conseguentemente:

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «170 milioni» e all'Elenco n. l, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: ? 15.000;
2015: ? 15.000;

2016: ? 15.000.

7.81

CASSON, AMATI, FEDELI, FILIPPI, MICHELONI, PEGORER, GRANAIOLA, CIRINNÀ, PUPPATO, MINEO, TOCCI, FAVERO, DIRINDIN, BORIOLI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo con uno stanzia mento pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per realizzare, in accordo con il coordinamento delle Regioni degli assessori alla salute, un programma di indirizzo e coordinamento e messa in rete dei programmi delle singole regioni in materia di »Sorveglianza sanitaria, diagnosi precoce e terapie efficaci« delle persone dichiaratesi esposti all'amianto, per le persone che hanno ricevuto e riceveranno dall'INAIL e/o dalle AUSL l'attestato di avvenuta esposizione all'amianto.

3-*ter*. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in accordo con il coordinamento delle regioni con decreto ministeriale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, definisce le modalità di utilizzo delle risorse indicate.

3-*quater*. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il coordinamento delle regioni presentano annualmente una relazione sullo stato di avanzamento e i risultati sanitari del piano di Sorveglianza sanitaria esposti all'amianto.

3-*quinquies*. Nello svolgimento delle attività del Piano il Ministero si avvale anche della collaborazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali del lavoratori e delle rappresentanze delle associazioni degli ex esposti all'amianto».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della difesa, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 5.000;

2015: ? 5.000;

2016: ? 5.000.

7.82

LEPRI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI GIORGI, FAVERO, FISSORE, MARCUCCI, MORGONI, MOSCARDELLI, SCALIA, SPILABOTTE, ZANONI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone non autosufficienti, con patologie in atto o esiti delle stesse, percorsi assistenziali a domicilio costituiti da trattamenti medici, riabilitativi, infermieristici e di aiuto infermieristico. I percorsi assistenziali a domicilio sono rivolti anche a favore di persone con patologie che richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati articolati sui sette giorni.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3-*septies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, i percorsi assistenziali a domicilio sono integrati da prestazioni di aiuto personale e assistenza tutelare alla persona, erogate secondo i modelli assistenziali disciplinati dalle Regioni e a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50 per cento.

I maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono a carico del Fondo Sanitario Nazionale ripartito tra le Regioni, nonché della eventuale compartecipazione ai costi di ristorazione da parte dei pazienti ospiti di strutture di cura o riabilitazione, nelle fasi di lungodegenza e post acuzie, a partire dall'ottavo giorno di degenza. Le Regioni determinano le modalità e l'entità della compartecipazione alla spesa, anche prevedendo le forme di parziale o totale esenzione».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti:« 200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,2 per mille»;

all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-*bis*. Il Ministero dell'economia e

delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, Con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: *22-bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.

all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: *24-bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento»;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

7.83

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-*bis*. All'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è così sostituito:

«2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare, ovvero, nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 600 ore, con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo».

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente*:*

«3-*bis*. Sono altresì escluse dal campo di applicazione del presente capo i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona non erogati dal servizio pubblico direttamente od in convenzione con strutture accreditate, qualora si riscontrino le seguenti condizioni:

? la prestazione è resa al domicilio del soggetto assistito ovvero presso strutture ospedaliere, in assenza di superiori ai quali il collaboratore debba rispondere in via gerarchica;

? la prestazione si svolge all'interno di uno specifico piano di assistenza individuale;

? al collaboratore è riconosciuta ampia autonomia tecnica e metodologica;

? il committente si limita ad impartire direttive di massima al collaboratore;

? al collaboratore è riconosciuta la facoltà di non accettare singoli interventi di assistenza proposti dal cmmittente nell'ambito del rapporto contrattuale».

7.84

PAGANO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è così sostituito:

«2. Dalla disposizione di cui al comma l sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare, ovvero. nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 600 ore, con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente

capo».

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Sono altresì escluse dal campo di applicazione del presente capo i. rapporti. e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona non erogati dal servizio pubblico direttamente od in convenzione con strutture accreditate, qualora si riscontrino le seguenti condizioni:

? la prestazione è resa al domicilio del soggetto assistito ovvero presso strutture ospedaliere, in assenza di superiori ai quali il collaboratore debba rispondere in via gerarchica;

? la prestazione si svolge all'interno di uno specifico piano di assistenza individuale;

? al collaboratore è riconosciuta ampia autonomia tecnica e metodologica;

? il committente si limita ad impartire direttive di massima al collaboratore;

? al collaboratore è riconosciuta la facoltà di« non accettare singoli interventi di assistenza proposti dal committente nell'ambito del rapporto contrattuale».

7.85

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-*bis*. Per i soggetti minori componenti di nuclei familiari monoparentali di cui all'art. 3 legge 5 febbraio 1992 n. 104, le previste detrazioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, spettano ai componenti del nucleo familiare.»

Conseguentemente all'articolo 18 dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana le disposizioni in materia di apparecchi da in trattenimento di cui all'articolo 110, comma 9, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie ad assicurare maggiori risorse per 10 milioni di euro ciascun anno del triennio 2014-2016».

7.86

SERRA, SIMEONI, TAVERNA, FUCKSIA, MAURIZIO ROMANI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Per realizzare la piena integrazione dei-soggetti affetti dalla patologia dell'autismo nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, è istituito, presso il Ministero della salute, un »Fondo per la cura della patologia dell'autismo e per il sostegno delle famiglie dei soggetti affetti da autismo«, con datazione annua di 20 milioni di euro a decorrere dal 2014. Il predetto fondo è destinato al sostegno delle famiglie a basso reddito dei soggetti affetti dalla patologia dell'autismo, nonchè alla cura e all'assistenza dei medesimi soggetti, con particolare riferimento ai ragazzi con oltre 16 anni di età. Con decreto del Ministro della sanità, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni ?dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al predetto Fondo, in modo da prevedere rassegnazione ai beneficiari di somme, anche sotto forma di voucher, con criteri di progressività in base al reddito percepito dai beneficiari stessi e al numero delle persone autistiche presenti in famiglia».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 20.000;

2015: ? 20.000;

2016: ? 20.000.

7.87

RUSSO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le

seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare, ovvero, nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 600 ore, con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo».

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Sono altresì escluse dal campo di applicazione del presente capo i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona non erogati dal servizio pubblico direttamente od in convenzione con strutture accreditate, qualora si riscontrino le seguenti condizioni:

? la prestazione è resa al domicilio del soggetto assistito ovvero presso strutture ospedaliere, in assenza di superiori ai quali il collaboratore debba rispondere in via gerarchica;

? lo prestazione si svolge all'interno di uno specifico piano di assistenza individuale;

? al collaboratore è riconosciuta ampia autonomia tecnica e metodologica;

? il committente si limita ad impartire direttive di massima al collaboratore;

? al collaboratore è riconosciuta lo facoltà di non accettare singoli interventi di assistenza proposti dal committente nell'ambito del rapporto contrattuale».

7.88

BERNINI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 per programmare interventi di sbarrieramento, al fine di rendere accessibili alle persone diversamente abili le strutture convenzionate facenti parte del Servizio sanitario nazionale, nonché per interventi di abbattimento di barriere architettoniche, al fine di rendere fruibili in piena autonomia i dispositivi degli sportelli bancomat degli uffici postali e degli istituti bancari.

3-*ter*. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono dettate disposizioni per la creazione dell'archivio nazionale delle concessioni dei parcheggi in favore dei portatori di handicap, allo scopo di agevolare la circolazione dei veicoli privati adibiti al trasporto delle persone affette da disabilità motoria, nonché per la creazione del Registro telematico nazionale degli ausili dismessi, al fine di consentire il loro censimento e successivo riutilizzo da parte di privati e delle strutture ospedaliere».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 9, sostituire le parole: «50 milioni di euro» *con le seguenti:* «45 milioni di euro».

7.89

BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, alla tabella C, missione Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge finanziaria n. 296 del 2006: Art. 1, comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza, (4.5 - cap. 3527) *apportare le seguenti variazioni:*

2015:

CP: + 20.000;

CS: + 20.000.

2016:

CP: + 20.000;

CS: + 20.000.

7.90

COMAROLI, BITONCI

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Fatto salvo, sino al 31 dicembre 2013, quanto previsto dall'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, a partire dal 1º gennaio 2014 è istituito, nello stato di previsione del "Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un fondo denominato "Fondo per l'assistenza ai minori stranieri non accompagnati";

4-*bis*. il Fondo è finanziato annualmente, oltre che dalle eventuali risorse residue stanziate dalle norme di cui al precedente comma, da un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero, attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" ed altri agenti in attività finanziaria, allo scopo istituita.

4-*ter*. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.

4-*quater*. Con opportuni decreti, da emanarsi a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, vengono definite le modalità di funzionamento e di ripartizione del fondo».

7.91

URAS, DE PETRIS

Al comma 4, sostituire le parole: «di 20 milioni di euro» *con le seguenti parole:* «di 80 milioni di euro» *e dopo le parole:* «ciascuna degli anni» *aggiungere le seguenti parole:* «2014».

Infine al medesimo comma aggiungere in fine il seguente periodo:

*«*Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di cui al medesima articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, provvede annualmente ad individuare le modalità di erogazione del Fondo nell'ambito di un sistema nazionale, assicurando assistenza e consulenza ai Comuni beneficiari del predetto Fondo tramite apposita convenzione con l'ANCI.»

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: «37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.»

7.92

RITA GHEDINI, GATTI, ANGIONI, BROGLIA, D'ADDA, FEDELI, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE, ZANONI

Al comma 4, sostituire le parole: «20 milioni» *con le seguenti:* «35 milioni».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? ;
2015: ? 15.000;
2016: ? 15.000.

7.93

GIANLUCA ROSSI, RITA GHEDINI, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, PARENTE, SPILABOTTE, CANTINI, FEDELI, MORGONI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Ai lavoratori iscritti entro il 31 dicembre 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modifiche e integrazioni; si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, per tutta la durata ivi

prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative proroghe e trasformazioni, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012.

4-*ter*. È prorogata, per gli anni 2013 e 2014 l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 19, comma 13, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

? all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

? all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-*bis*. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;

? all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»;

? all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50;

? all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento».

7.94

RITA GHEDINI, GIANLUCA ROSSI, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, PARENTE, SPILABOTTE, CANTINI, FEDELI, MORGONI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Ai rapporti di lavoro in corso di svolgimento alla data del primo gennaio 2013, instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a seguito di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo intimato da imprenditori, si applicano i benefici contributivi previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223; i benefici non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati, prorogati o trasformati a tempo indeterminato a partire dal primo gennaio 2013. Ai fini dell'applicazione dei benefici contributivi previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e 4 e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a decorrere dal primo gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014 sono iscritti nelle liste di mobilità di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprenditori; l'iscrizione deve essere richiesta dal lavoratore licenziato entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento; i lavoratori licenziati nel 2013 hanno facoltà di chiedere l'iscrizione entro il 28 febbraio 2014; la delibera di iscrizione produce i suoi effetti dal primo gennaio 2014; è prorogata di un anno la scadenza dell'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori iscritti prima del 2013; per tutti i lavoratori l'iscrizione cessa comunque il 31 dicembre 2014. Al licenziamento è equiparata la risoluzione consensuale successiva al preavviso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, prevista dall'articolo 7, comma 7, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modifiche e integrazioni. »

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

? all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti:« 200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

? all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-*bis*. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;

? all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»;

? all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: "22-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;

? all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento».

7.95

GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, SCAVONE, ALICATA, BIANCONI, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Le strutture della base militare dismessa di Comiso (RG) sono utilizzate dal Comune di Comiso per l'accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati. A tal fine, a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, previsto dall'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, è destinata al Comune di Comiso la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2014. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di euro 10 milioni per l'anno 2014. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente al comma 1 dell'articolo 9 sostituire le parole: «765 milioni» *con le seguenti* «755 milioni».

7.96

BULGARELLI, TAVERNA, LEZZI, MANGILI, BERTOROTTA

Sostituire Il comma 5 con i seguenti:

«5. A decorrere dall'anno finanziario 2014, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali è destinata in base alla scelta del contribuente alle finalità di cui all'articolo 2, comma 4-*novies*, lettere *a), b), c), d), e),* del decreto-Iegge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e all'articolo 23, comma 46 del decreto-legge 6 luglio 2011l, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

5-*bis*. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle totalità delle scelte espresse dai contribuenti, rese pubbliche entro il mese di marzo dell'anno successivo alla dichiarazione ed erogate alle organizzazioni aventi diritto entro i sei mesi successivi. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, e in applicazione dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ed il Ministro della Salute, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento"».

7.97

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. A decorrere dall'anno finanziario 2014, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali è destinata in base alla scelta del contribuente alle finalità di cui all'articolo 2, comma 4-*novies,* lettere *a), b), c), d), e)*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e all'articolo 23, comma 46 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

5-*bis.* Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi aIl'IRPEF, sulla base delle totalità delle scelte espresse dai contribuenti, rese pubbliche entro il mese di marzo dell'anno successivo alla dichiarazione ed erogate alle organizzazioni aventi diritto entro i sei mesi successivi. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, e in applicazione dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il Ministro della salute, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse».

7.98

LANZILLOTTA, LUIGI MARINO

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. A decorrere dall'anno finanziario 2014, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali è destinata in base alla scelta del contribuente alle finalità di cui all'articolo 2, comma 4-*novies,* lettere *a), b), c), d), e),* del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e all'articolo 23, comma 46 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

5-*bis.* le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi aIl'IRPEF, sulla base delle totalità delle scelte espresse dai contribuenti, rese pubbliche entro il mese di marzo dell'anno successivo alla dichiarazione ed erogate alle organizzazioni aventi diritto entro i sei mesi successivi. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, e in applicazione dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il Ministro della salute, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse».

7.99

PEZZOPANE

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. A decorrere dall'anno finanziario 2014, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari ai cinque per mille dell'imposta stessa liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali è destinata in base alla scelta dei contribuente alle finalità di cui all'articolo 2, comma 4-*novies,* lettere *a), b), c), d), e),* del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e all'articolo 23, comma 46 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

5-*bis*. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle totalità delle scelte espresse dai contribuenti, rese pubbliche entro il mese di marzo dell'anno successivo alla dichiarazione ed erogate alle organizzazioni aventi diritto entro i sei mesi successivi. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, e in applicazione dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il Ministro della salute, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «23 per cento».

«24-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

7.100

CERONI

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. A decorrere dall'anno finanziario 2014, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali è destinata in base alla scelta del contribuente alle finalità di cui all'articolo 2, comma 4-*novies,* lettere *a), b), c), d), e),* del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e all'articolo 23, comma 46 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

5-*bis*. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle totalità delle scelte espresse dai contribuenti, rese pubbliche entro il mese di marzo dell'anno successivo alla dichiarazione ed erogate alle organizzazioni aventi diritto entro i sei mesi successivi. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, e in applicazione dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il Ministro della salute, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse».

7.101

DE PETRIS, URAS

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. A decorrere dall'anno finanziario 2014, sulla base dei criteri e delle modalità. di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali è destinata in base alla scelta del contribuente alle finalità di cui all'articolo 2, comma 4-*novies,* lettere *a), b), c), d) e),* del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e all'articolo 23, comma 46 del decreto-legge 6

luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge l5 luglio 2011, n. 111.

5- *bis*. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base della totalità delle scelte espresse dai contribuenti, rese pubbliche entro il mese di marzo dell'anno successivo alla dichiarazione ed erogate alle organizzazioni aventi diritto entro i sei mesi successivi. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, e in applicazione dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 19990, n. 241, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro della salute, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse».

7.102

COMAROLI, BITONCI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il Governo, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni, assicura, con opportuni decreti legislativi entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge in *Gazzetta Ufficiale*, la razionalizzazione e la stabilizzazione dell'istituto della destinazione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti, di cui all'articolo 2, commi da 4-*novies* a 4-*septiesdecies,* del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

In regime transitorio, le disposizioni del decreto-legge citato si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2014, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2013. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche all'esercizio finanziario 2014. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del cinque per mille nell'anno 2014 sono quantificate nell'importo di euro 500 milioni. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo».

Conseguentemente:

Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente comma, fino ad un massimo di euro 500.000 annue a decorrere dal 2014, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti di spesa di cui alla Tabella A, Fondo Speciale di Parte Corrente, Ministero dell'economia e delle finanze».

7.103

SPOSETTI

Al comma 5, sostituire le parole: «400 milioni» *con le seguenti:* «440 milioni».

Conseguentemente:

a) Al medesimo articolo 7, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis.* Agli interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assegnati ulteriori 10 milioni per l'anno 2014, 40 milioni per l'anno 2015 e 30 milioni per l'anno 2016»;

b) all'articolo 9, sopprimere il comma 5.

7.104

LEPRI, CANTINI, COLLINA, COCIANCICH, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI GIORGI, FAVERO, FISSORE, LAI, MANASSERO, MARCUCCI, MORGONI, MOSCARDELLI, PADUA, SCALIA, SPILABOTTE, TOCCI, ZANONI, ANGIONI, RITA GHEDINI

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «400 milioni con le seguenti: «500 milioni».

Conseguentemente:

a) alla Tabella A, *voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 40.000.

b) all'articolo 10, comma 32, dopo le parole: «in misura non inferiore a» *inserire le seguenti:*

«60 milioni di euro per l'anno 2014».

7.105

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO, PEPE

Al comma 5, sopprimere le parole da: «Le risorse» *fino a:* «400 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento».

7.106

PEZZOPANE

Al comma 5 sostituire le parole: «400 milioni» *con le seguenti:* «500 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere le seguenti:

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "20,5 per cento"» .

7.107

CERONI, MILO, MANDELLI

Al comma 5 sostituire le parole: «400 milioni» *con le seguenti:* «500 milioni».

Conseguentemente:

Al maggior onere si provvede mediante soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 comma 13.

7.108

CERONI

Al comma 5 sostituire le parole: «400 milioni» *con le seguenti:* «500 milioni».

7.109

LANZILLOTTA, LUIGI MARINO

Al comma 5, sostituire le parole: «400 milioni» *con le seguenti:* «500 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire la parola: «150» *con la seguente:* «250».

7.110

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BERTOROTTA, MARTELLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

"Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, rese pubbliche entro il mese di marzo dell'anno successivo alla dichiarazione ed erogate alle organizzazioni aventi diritto entro i sei mesi successivi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si intende attribuita allo Stato e le relative somme affluiscono al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, e in applicazione dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo».

7.111

CERONI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Per gli anni dal 2014 al 2016 la quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 47 della legge n. 222 del 1985 non può essere destinata a finalità diverse da quelle espressamente previste dall'articolo 47 richiamato».

7.112

MUNERATO, COMAROLI, BITONCI

Sopprimere il comma 6.

7.113

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

Sopprimere il comma 6.

7.114

BENCINI, PAGLINI, CATALFO

Sopprimere il comma 6.

7.115

BUEMI, NENCINI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma 6, sostituire le parole: «100 milioni di euro» *con le seguenti:* «110 milioni di euro».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, determinato in 10 milioni di euro, per l'anno 2014, si provvede:

a) quanto a 7 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) quanto a 3 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.116

LANGELLA

Al comma 6, sostituire: «100 milioni di euro» *con:* «110 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni di euro» *con le seguenti:* «160 milioni di euro».

7.117

BROGLIA, SOLLO, SPILABOTTE

Al comma 6 sostituire le parole: «100 milioni di euro» *con le parole:* «110 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti modificazioni:*

2014: ? 10.000;
2015: ? 0;
2016: ? 0.

7.118

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997 n. 135, gli enti-beneficiari dei fondi di cui al presente comma non possono procede all'assunzione di ulteriori lavoratori.».

7.119

OLIVERO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Alle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono assegnati, per il triennio 2014-2016, 70 milioni di euro annui per la realizzazione di misure finalizzate all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di cittadini disoccupati, iscritti ai centri per l'impiego, che abbiano effettuato la dichiarazione di

disponibilità al lavoro e che non siano destinatari di programmi di reimpiego connessi all'attuazione della« Garanzia giovani» ed agli ammortizzatori sociali. Tali misure sono definite e gestite dalle predette agenzie, sulla base di una pianificazione regionale. Le risorse sono assegnate individualmente solo in caso di corretta finalizzazione del relativo patto di servizio sottoscritto dal disoccupato. All'operatore accreditato od autorizzato, scelto dall'utente, è riconosciuta una remunerazione solo in caso di effettivo inserimento al lavoro ed entro ?sei mesi dalla stipula del relativo patto di servizio secondo modalità definite con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche Sociali, da emanare previo parere della Conferenza Stato-Regioni, che differenzi l'ammontare a seconda che l'utente sia inserito al lavoro con contratto a tempo indeterminato, determinato o di somministrazione di almeno sei mesi. Il pagamento dell'importo viene effettuato direttamente dal Ministero del Lavoro, tramite INPS».

Conseguentemente all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150» *con:* «220».

7.120

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Al comma 5, articolo 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni, nella legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, sostituire le parole "20 milioni", con le parole "40 milioni";

b) dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: "Le risorse del Fondo sono altresì utilizzate anche a favore di proprietari di immobili sottoposti ad aste giudiziarie per insolvenza sui mutui per la prima casa, a causa di difficoltà temporanee nel pagamento delle rate dei medesimi mutui. I criteri e le modalità attuative delle suddette disposizioni, sono individuate con il medesimo decreto di cui al successivo periodo"».

Conseguentemente all'articolo 25 al comma 2, Tabella C, Missione «Istruzione universitaria», *Programma* «Sistema universitario e formazione post-universitaria», *voce* «Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca», legge 243/1991 ? Università non statali legalmente riconosciute, *apportare le seguenti modifiche:*

2014:
CP: ? 20.000;
CS: ? 20.000.
2015:
CP: ? 20.000;
CS: ? 20.000.
2016:
CP: ? 20.000;
CS: ? 20.000.

7.121

DEL BARBA, BROGLIA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 2, comma 551 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è aggiunto il seguente periodo: «I-rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al presente comma, finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 41, comma 16-*terdecies*, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, possono essere prorogati, alla scadenza, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modif1cazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, nonché a quelle di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. »

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

? all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni

di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni»;

? all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sona incrementati in misura proporzionale;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 30.000;
2015: ? 30.000;
2016: ? 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

7.122

RUVOLO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis)* Nel rispetto delle procedure di cui al comma 6, i Comuni procedono all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori di pubblica utilità di cui all'articolo 2 comma 1 del decreto legislativo l dicembre 1997 n. 468, secondo l'elenco predisposto-dalle Regioni ai sensi del precedente comma.»

Conseguentemente ridurre del 60 per cento lo stanziamento del MEF dell'allegato Tabella A.

7.123

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-*bis*. in via sperimentale per l'anno 2014, la misura degli assegni familiari da corrispondersi al lavoratore cittadino italiano o comunitario, di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n.797, e successive integrazioni e modificazioni, è aumentata dal 10 per cento in presenza di tre o più figli».

Conseguentemente:

all'articolo 7, comma 6, sostituire le parole: «100 milioni» *con le seguenti parole*: «80 milioni».

7.124

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-*bis*. In via sperimentale per l'anno 2014, fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, un'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, avente ad oggetto il riparto di una somma di 30 milioni di euro per l'anno 2014. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei princìpi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per l'adozione di progetti individualizzati diretti a migliorare la qualità della vita e l'assistenza delle persone in condizione di gravità cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che restano prive di un adeguato sostegno familiare. Per la realizzazione del piano è istituito, presso il Ministero della salute, un fondo denominato "Dopo di noi", la cui dotazione per l'anno 2014 è pari a 30 milioni di euro».

Conseguentemente:

all'articolo 7, comma 6, sostituire le parole: «100 milioni» *con le seguenti parole*: «80 milioni».

7.125

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

«6-*bis*. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per le pari opportunità, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei princìpi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi.

6-*ter*. Nell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, il piano di cui al comma l è incentrato sulla ristrutturazione degli immobili comunali in disuso al fine di concederne in convenzione l'utilizzo a titolo gratuito agli operatori privati del settore che si impegnano:

a) a mantenere i costi per l'accesso dei bambini alle strutture nel rispetto della media delle rette applicate dai nidi pubblici e privati presenti nella zona territoriale;

b) ad assumere prioritariamente personale dalle liste dei lavoratori socialmente utili, aventi profili e competenze coerenti con le mansioni richieste.»

Conseguentemente, all'articolo 7 sopprimere il comma 6.

7.126

BELLOT

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 282 del 3 agosto 1998, è autorizzata per l'anno 2014, la spesa di 500.000 euro. »

Conseguentemente:

Agli oneri derivanti dalla disposizione si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento per l'anno 2014 di cui al comma 13 dell'articolo 9.

7.127

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. Gli enti pubblici in Calabria, che utilizzano lavoratori impegnati in attività socialmente utili e in quelle di pubblica utilità, equiparati al personale LSU dall'articolo 27 dal decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono autorizzati ad assumere tali lavoratori dal 1º gennaio 2014, anche in posizioni sopranumerarie, con un contratto a tempo indeterminato ed a tempo parziale di 26 ore settimanali, se inclusi nell'elenco definitivo pubblicato sul BURC del 5 luglio 2005, supplemento straordinario n. 1 al BURC, Parte I e II, n. 12 del 1º luglio 2005, salvo quanto previsto dal comma 6-*ter*.

6-*ter*. Ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili e di pubblica utilità inclusi nell'elenco di cui al comma 6-*bis* e che abbiano superato i 60 anni di età alla data di entrata in vigore della presente legge, è concessa una somma pari a 40.000 euro in caso di dimissioni presentate entro il 31 dicembre 2013, o comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6-*quater*. Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Regione Calabria, provvede entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla determinazione delle carenze di organico delle pubbliche amministrazioni della Calabria, divise per qualifiche professionali comprese nelle categorie A, B, C e D dei pubblici dipendenti. Sulla base delle risultanze della mappatura di cui al periodo precedente, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Regione, ripartisce le autorizzazioni ad assumere il personale di cui al comma 6-bis tra le pubbliche amministrazioni della Calabria, prevedendo per le posizioni sopranumerarie la mobilità presso tutti gli enti pubblici della Calabria carenti in organico come

risultante dalla mappatura stessa.

6-*quinquies*. Per le assunzioni riguardanti i lavoratori di cui all'articolo 1 appartenenti alla categorie B3, C e D, gli enti pubblici possono bandire procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale a favore di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'ente che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici.

6-*sexies*. Al fine di stabilizzare i lavoratori di cui al comma 6-*bis*, in favore della Regione Calabria è concesso, con provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze, un contributo aggiuntivo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2014 e pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. A tali oneri si provvede mediante quota parte delle risorse aggiuntive derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7-*bis* dell'articolo 17».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis*. A valere dallo gennaio 2014, all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: "si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate" sono sostituite dalle seguenti: "si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 14 per cento delle somme giocate"».

7.128

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Al comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, al primo periodo, dopo le parole da: "l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari", sono sostituite dalle seguenti: "che contemperano l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio, i carichi familiari, il reddito calcolato sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 nonché la disponibilità ad accettare l'impiego in una sede di lavoro distante non oltre 30 chilometri dal luogo di abituale domicilio"».

7.129

MUNERATO, COMAROLI, BITONCI

Al comma 7, sopprimere il primo periodo.

7.130

COMAROLI, BITONCI, BISINELLA

Al comma 7, al primo periodo, sopprimere dalle parole: «ovvero familiari di cittadini o comunitari» *fino alle parole*: «stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo».

7.131

COMAROLI, BITONCI

Al comma 7, sopprimere dalle parole: «ovvero cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo».

7.132

URAS, DE PETRIS

Al comma 7, secondo periodo sostituire le parole: «è incrementato, per l'anno 2014, di 250 milioni di euro» *con le seguenti*: «è incrementato, per l'anno 2014, di 350 milioni di euro».

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 100 milioni di euro annui per l'anno 2014».

7.133

FORMIGONI, RUVOLO, DALLA TOR

Al comma 7 sostituire le parole: «250 milioni di euro» *con le seguenti*: «215 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» *con le seguenti*: «40 milioni di euro».

7.134

BISINELLA, COMAROLI, BITONCI

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro» *con le seguenti*: «220 milioni di euro».

Conseguentemente al comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» *con le seguenti*: « 35 milioni di euro».

7.135

CARIDI, FLORIS

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro» *con le seguenti*: «220 milioni di euro».

Conseguentemente al comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» *con le seguenti*: «35 milioni di euro».

7.136

CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro» *con le seguenti*: «220 milioni di euro».

Conseguentemente al comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» *con le seguenti*: «35 milioni di euro».

7.137

BISINELLA, COMAROLI, BITONCI

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro» *con le seguenti*: «220 milioni di euro».

Conseguentemente al comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» *con le seguenti*: «35 milioni di euro».

7.138

DI BIAGIO, DI MAGGIO

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro» *con le seguenti*: «220 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» *con le seguenti*: «35 milioni di euro».

7.139

AMATI, FABBRI

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro» *con le seguenti*: «220 milioni di euro».

Conseguentemente al comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» *con le seguenti*: «35 milioni di euro».

7.140

FORMIGONI, RUVOLO, DALLA TOR

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro» *con le seguenti:* «220 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «35 milioni di euro».

7.141

MILO, D'ANNA, FALANGA, LANGELLA, SIBILIA

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro» *con le seguenti:* «220 milioni di euro».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» *con le seguenti*: «35 milioni di euro».

7.142
CERONI
Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro» *con le seguenti:* «220 milioni di euro»
Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» *con le seguenti*: «35 milioni di euro».
7.143
SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO
Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro» *con le seguenti:* «220 milioni di euro».
Conseguentemente al comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» *con le seguenti:* «35 milioni di euro».
7.144
RUTA
Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro» *con le seguenti:* «220 milioni di euro».
Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» *con le seguenti*: «35 milioni di euro».
7.145
PIZZETTI
Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro», *con le seguenti:* «220 milioni di euro».
Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» *con le seguenti*: «35 milioni di euro».
7.146
RUTA
Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro» *con le seguenti:* «220 milioni di euro».
Conseguentemente, aI comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» *con le seguenti*: «35 milioni di euro».
7.147
DE PIN, ANITORI, GAMBARO
Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro» *con le seguenti:* «220 milioni di euro».
Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» *con le seguenti*: «35 milioni di euro».
7.148
MARGIOTTA
Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro» *con le seguenti:* «220 milioni di euro»
Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» *con le seguenti*: «35 milioni di euro»
7.149
LEPRI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI GIORGI, FAVERO, FISSORE, MARCUCCI, MARGIOTTA, MORGONI, MOSCARDELLI, ORRÙ, PIGNEDOLI, PUPPATO, SCALIA, SPILABOTTE, ZANONI, RITA GHEDINI
Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro» *con le seguenti:* «220 milioni di euro».
Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» *con le seguenti*: «35

milioni di euro».

7.150

GATTI, ANGIONI, BROGLIA, D'ADDA, FAVERO, RITA GHEDINI, LEPRI, FEDELI, PARENTE, SPILABOTTE, ZANONI

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni» *con le seguenti:* «500 milioni».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

? all'articolo 10, comma 32, dopo le parole: «in misura non inferiore a» inserire le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014,»

? all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

? all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-*bis.* All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;

? all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-*bis.* Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;

? all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-*bis.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;

? alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: ? 40.000;

2015: -;

2016: -;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

7.151

GATTI, RITA GHEDINI, ANGIONI, BROGLIA, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, FEDELI, PARENTE, SPILABOTTE, ZANONI

Al comma 7, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2014 sono destinati all'estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35».

Conseguentemente,

a) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: ? 40.000.

b) all'articolo 10, comma 32, dopo le parole: «in misura non inferiore a» inserire le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014,»

7.152

RITA GHEDINI, GATTI, ANGIONI, BROGLIA, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, FEDELI, PARENTE, SPILABOTTE, ZANONI

Al comma 7, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Una quota del fondo, pari a 100 milioni di euro, è riservata all'estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione di

cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35».

7.153

RITA GHEDINI, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FEDELI, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-*bis*. Al fine di finanziare Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello è autorizzata la spesa di 200 milioni euro per l'anno 2014».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "21 per cento"».

7.154

RITA GHEDINI, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FEDELI, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-*bis*. Una quota del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, è finalizzata a favorire le forme di coinvolgimento dei lavoratori nell'impresa, attivate attraverso la stipulazione di un contratto collettivo aziendale, secondo i criteri previsti dall'articolo 2, commi 62 e 63, della legge 28 giugno 2012, n. 92».

7.155

COMAROLI, BITONCI, BISINELLA

Dopo il comma 7, sono in fine aggiunti i seguenti:

8. Le dotazioni del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto sulla prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei famigliari monogenitoriali con figli minori di cui all'articolo 13, comma 3-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.122, sono incrementate di 90 milioni di euro per l'anno 2014.

Conseguentemente, è soppresso al comma 13 dell'articolo 9, sostituire la parola: «100» *con la seguente:* «10».

9. Al decreto ministeriale del 17 dicembre 2010, n. 256, contenente regolamento recante la disciplina del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali, sono apportate le seguenti modifiche:

All'articolo 3, dopo la lettera c), *è inserita la seguente:*

d) essere cittadini italiani.

7.156

VERDUCCI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. È riconosciuta, per il periodo di imposta 1º gennaio-31 dicembre 2014, la detrazione delle spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nella misura e nelle modalità stabilite dal comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

? all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

? all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni

penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;

? all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

7.157

SANGALLI, GATTI, GUERRIERI PALEOTTI, RITA GHEDINI, PARENTE

Il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Per il finanziamento del "Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere" di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 10.000;
2015: ? 10.000;
2016: ? 10.000.

7.158

BISINELLA, COMAROLI, BITONCI

Al comma 8, sostituire le parole: «10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016» *con le parole:* «100 milioni di euro per il 2014 e per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni» *con le parole:* «10 milioni di euro».

7.159

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS

Al comma 8 sostituire le parole: «10 milioni» *con le seguenti:* «20 milioni».

Conseguentemente al comma 20 sostituire le parole: «107.631.245 euro» *con le seguenti:* «77.631.245 euro» *e modificare l'elenco 1 nelle seguenti finalità:* - Policlinici universitari e strutture ospedaliere ? *sostituire:* «80.000.000» *con:* «50.000.000»; Misure anti-tratta ? *sostituire:* «5.000.000» *con:* «7.000.000» , ? Collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino *sostituire:* «6.000.000» *con:* «4.000.000»; ? Fiera di Verona ? *sostituire:* «3.000.000» *con:* «1.000.000», ? Vittime del terrorismo ? *sostituire:* «1.000.000» *con:* «3.000.000».

7.160

BITONCI, COMAROLI

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-*bis*. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 18 maggio 2011, n. 76, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2014».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni» *con le seguenti:* «96 milioni».

7.161

BITONCI, COMAROLI

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-*bis*. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 18 maggio 2011, n. 76, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per gli anni 2014, 2015 e 2016.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 4.000;
2015: ? 4.000;
2016: ? 4.000.

7.162

PADUA, ORRÙ, ZANONI, GRANAIOLA, FABBRI, MARGIOTTA, CASSON, CARDINALI, SOLLO, CIRINNÀ, CANTINI, VALENTINI, SPILABOTTE, PEZZOPANE, LAI, CUOMO, FEDELI, ELENA FERRARA, RICCHIUTI, ALBANO, SILVESTRO, PAGLIARI, CHITI, PEGORER, COCIANCICH

Dopo il comma 8, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il rifinanziamento di cui al periodo precedente è destinato, per una quota parte pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a finanziare, presso le scuole di ogni ordine e grado, specifici programmi ed interventi psicopedagogici atti a sostenere, prevenire e curare orfani vittime di femminicidio e minori coinvolti nei casi che aggravano il reato ai sensi dell'articolo 61, comma 1, numero 11-*quinquies*, del codice penale».

7.163

RITA GHEDINI, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 24, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: "Per le lavoratrici madri e i lavoratori padri, anche adottivi o affidatari, con versamenti contributivi discontinui, si prescinde dal predetto limite di importo, ferma restando un'anzianità contributiva minima di cinque anni, se in possesso di un'età anagrafica pari alla differenza tra settanta e la somma degli anni o delle frazioni di anno corrispondenti ai periodi di astensione facoltativa e di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro, fino ad uno massimo di tre anni in caso di uno o due figli, e cinque anni in caso di tre o più figli"».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

? all'articolo 12, comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «4. A decorrere dal 1º gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a dodici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a quattordici volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 10 per cento della parte eccedente quattordici volte il trattamento minimo INPS fino a venti volte il trattamento minimo INPS, al 15 per cento della parte eccedente venti volte il trattamento minimo INPS fino a trenta volte il trattamento minimo INPS e al 20 per cento della parte eccedente trenta volte il trattamento minimo INPS» e dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo" sono soppresse;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata per l'anno 2014 agli interventi in favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214"».

7.164

RITA GHEDINI, MUSSOLINI, GATTI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Con effetto sulle pensioni decorrenti dall'anno 2014, alla lavoratrice madre è riconosciuto un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di ventiquattro mesi».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

? all'articolo 12, comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «4. A decorrere dal 1º gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti

gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a dodici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a quattordici volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 10 per cento della parte eccedente quattordici volte il trattamento minimo INPS fino a venti volte il trattamento minimo INPS, al 15 per cento della parte eccedente venti volte il trattamento minimo INPS fino a trenta volte il trattamento minimo INPS e al 20 per cento della parte eccedente trenta volte il trattamento minimo INPS» e dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo" sono soppresse;

? all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-*bis*. All'articolo 23-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

«5-*bis*. Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, dai consigli di amministrazione delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Se il percettore del compenso è titolare di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il limite massimo di cui al primo periodo è riferito al cumulo del suddetto compenso con il trattamento di pensione. A tal fine, l'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutte le società interessate i necessari elementi per la determinazione dei suddetti compensi. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente».

24-*ter*. A decorrere dal 1º gennaio 2014, l'importo dei compensi per incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, conferiti dalle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, a soggetti già titolari di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, non può comunque essere superiore, su base annuale, al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione diminuito del trattamento di pensione percepito dai soggetti medesimi. A tal fine, l'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutte le amministrazioni interessate i necessari elementi per la determinazione dei suddetti compensi.

24-*quater*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata per l'anno 2014 agli interventi in favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

7.165

CROSIO, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2014 l'importo del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro di cui alla legge n. 147 del 1997 e successive integrazioni e modificazioni è equiparato ad alla corrispondente indennità di disoccupazione riconosciuta ai lavoratori residenti in

Svizzera; agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle disponibilità della gestione con contabilità separata di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 1997 e successive integrazioni e modificazioni».

7.165a

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. Al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per il finanziamento delle scuole paritarie di cui alla citata legge.

Ai maggiori oneri si provvede mediante sostituzione delle parole: «150 milioni di euro annui a decorrere dal 2014» con le seguenti: «185 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».

7.166

STEFANO, URAS, DE PETRIS, CUOMO, PERRONE, BERGER

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. All'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole "Repubblica Italiana" sono inserite le seguenti: ", la cui provvista è posta a carico del fondo sociale europeo, nell'ambito del relativo programma a favore degli indigenti, nella percentuale del 40 per cento delle dotazioni a tal fine assegnate all'Italia"».

7.167

URAS, PETRAGLIA, STEFANO, DE PETRIS

Al comma 11 sostituire le parole: «5 milioni» *con le seguenti:* «50 milioni».

Conseguentemente all'articolo 4, comma 9, sostituire le parole: «330 milioni» *con le seguenti:* «280 milioni».

7.168

PUGLISI, PIGNEDOLI

Al comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» *con le seguenti:* «40 milioni di euro».

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 35.000;
2015: ?;
2016: ?.

7.169

BONFRISCO

Al comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» *con le seguenti:* «35 milioni di euro».

Conseguentemente al maggior onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 comma 13.

7.170

GATTI, LEPRI, PAGLIARI

Al comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» *con le seguenti:* «35 milioni di euro».

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 30.000;
2015: ?;
2016: ?.

7.171

ROMANO, D'ONGHIA, LANIECE, LUIGI MARINO, MERLONI

Al comma 11, sostituire la parole: «5 milioni di euro» *con le seguenti:* «20 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 11, sostituire le parole: «56.000.000» *con le parole:* «41.000.000».

7.172

URAS, STEFANO, PETRAGLIA, DE PETRIS

Al comma 11 aggiungere in fine: «al fine di integrare il fondo di cui al periodo precedente, all'articolo 58, comma 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole "Repubblica Italiana" sono inserite le seguenti ", la cui provvista è posta a carico del fondo sociale europeo nell'ambito del relativo programma a favore degli indigenti per il periodo di programmazione 2014-2020, nella percentuale del 40 per cento delle dotazioni a tal fine assegnate all'Italia"».

7.173

PAGLIARI

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

11-*bis*. In considerazione della grave emergenza abitativa che sta interessando il territorio nazionale, preliminarmente alla vendita, ai rinnovi e/o disdette di contratti di locazione, degli immobili relativi agli enti previdenziali privatizzati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, il Ministero de11voro e delle politiche sociali provvede a istituire entro e non oltre il 30 novembre 2013, un Tavolo tecnico composto da tre membri indicati dal suddetto Ministero, l'Agenzia del Demanio, e da rappresentanti degli Enti locali, dei prefetti, degli Enti privatizzati, dei sindacati e dei comitati degli inquilini, al fine di individuare opportune soluzioni volte a meglio tutelare i diritti dei conduttori degli immobili di proprietà dei medesimi enti. La conclusione dei lavori del Tavolo tecnico di cui al presente articolo dovrà avvenire entro 60 giorni, che decorreranno dalla data della sua costituzione. Nelle more delle conclusioni del medesimo Tavolo, e comunque non prima della presentazione della relazione di cui al successivo comma 6-*ter*; sono . sospese tutte le procedure di dismissioni immobiliari degli enti previdenziali pubblici e privatizzati ai sensi del suddetto decreto legislativo n. 509 del 1994, i rinnovi di contratti di locazione, nonché le procedure di finita locazione o di sfratto.

11-*ter*. Il Tavolo tecnico di cui al comma 6-*bis*, deve verificare: i presupposti per l'abrogazione e/o la modifica dell'articolo 1, comma 38, della legge 23 agosto 2004, n. 243 anche in relazione ai benefici che gli enti previdenziali privatizzati hanno ottenuto in relazione al loro patrimonio immobiliare; se la costruzione degli immobili di proprietà di enti previdenziali privatizzati è avvenuta con i benefici di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni; la possibile revisione della normativa vigente in materia, nonché tutti quegli interventi volti a realizzare una dismissione e/o gestione del patrimonio immobiliare equa e corretta sia per gli enti previdenziali che per i conduttori degli stessi immobili, onde evitare situazioni di grave emergenza sociale, individuando, in casi di vendita, opportune forme di tutela degli inquilini più deboli anche attraverso percorsi per agevolare l'accesso al credito delle famiglie con reddito medio basso, con mutui sostenibili e finalizzati all'acquisto, e attraverso la garanzia del diritto all'abitazione o all'usufrutto. Al termine dei lavori, il Tavolo tecnico è tenuto a presentare al Ministro del lavoro e delle politiche sociali un'apposita relazione sul lavoro svolto e le relative conclusioni.

11-*quater*. In caso di alienazione delle unità immobiliari a uso residenziale da parte degli enti previdenziali privatizzati, poste in vendita dopo la presentazione della relazione di cui al comma 6-*ter*, saranno comunque offerte agli inquilini con riconoscimento del diritto di prelazione così come già previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo del 16 febbraio 1996, n. 104 e le vendite avverranno secondo le modalità previste dal medesimo articolo della suddetta legge n. 104 del 1996. Tale procedura è applicata anche qualora il patrimonio sia già stato conferito a Fondi immobiliari di qualsiasi specie, o anche se la vendita avviene tramite quest'ultimi.

11-*quinquies*. Tutti gli enti previdenziali privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, che procederanno alle dismissioni di patrimonio immobiliare, successivamente al rifiuto dell'inquilino affittuario di procedere all'acquisto della propria unità abitativa, dovranno riconoscere il

diritto di prelazione agli enti locali dove sono ubicati gli immobili, i quali potranno decidere in situazioni di emergenza abitativa di acquistare gli immobili anche attraverso le Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica (ATER) competenti per territorio, ovvero utilizzando gli strumenti urbanistici, delle zone da destinare all'edilizia residenziale sociale, di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «23 per cento».

7.174

RUVOLO, DALLA TOR, PERRONE, TARQUINIO

All'articolo 7, dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-*bis*. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa made in Italy, l'Osservatorio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali verifica la trasparenza dei prezzi dei prodotti alimentari integrando le rilevazioni effettuate ai sensi dell'art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con particolare riferimento a quelli al dettaglio.

11-*ter*. I dati aggregati-rilevati sono resi pubblici, almeno con cadenza settimanale, mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la stipula di convenzioni gratuite con testate giornalistiche, emittenti radiotelevisive e gestori del servizio di telefonia.

11-*quater*. L'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 2, comma 1 lettera *b)*, del decreto-legge 9 settembre 2005, 182, convertito, con modificazioni, dalla legge n. Il novembre 2005, n. 231, effettua i controlli nelle filiere agro alimentari in cui si sono manifestati, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi rilevati ai sensi del comma 1.

11-*quinquies*. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali riferisce sugli esiti delle attività di controllo di cui al comma 3 al 'Presidente del Consiglio dei Ministri, formulando le proposte per l'adozione da parte del Governo di adeguate misure correttive dei fenomeni di andamento anomalo nelle filiere agroalimentari.

11-*sexies*. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con gli enti locali« promuove l'organizzazione di panieri di prodotti alimentari di generale e largo consumo, nonché l'attivazione di forme di comunicazione al pubblico, anche attraverso strumenti telematici, degli elenchi degli-esercizi commerciali presso i quali sono disponibili, in tutto o in parte, tali panieri e di quelli meritevoli, in ragione dei prezzi praticati.

11-*septies*. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzionamento dell'allegato Tabella A, rubrica del MEF.

7.175

BERTOROTTA, PUGLIA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono approtate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera 1-*quater)*, è aggiunta la seguente:

"1-*quinquies)* il 15 per cento dal totale dei premi del1e assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore se appartiene a famiglie con almeno quattro figli fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 12. Tale deduzione spetta ad un solo componente della famiglia e per un solo veicolo a motore. Se i figli sono più di otto la deduzione spetta anche per un secondo veicolo. I veicoli a motore devono avere almeno cinque posti.";

b) all'articolo 12, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

2-bis. In presenza di almeno quattro figli a carico il reddito complessivo di cui al comma 2 è stabilito in 8.000 euro.

2-*ter*. Se il reddito complessivo di cui ai commi 2 e 2-*bis* rientra nella categoria dei redditi di lavoro dipendente o assimilati di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere *a), b), c), c*-bis), *d), h*-bis) e *l)*, gli importi ivi indicati devono essere rapportati al periodo di lavoro nell'anno".

11-*ter*. All'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 76, è inserito il seguente: "76-*bis*. Alle famiglie con almeno quattro figli fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non supplica il comma 76".

11-*quater*. Alle famiglie con almeno quattro figli fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, deve essere assicurata una riduzione di almeno il 50 per cento del costo del biglietto di ingresso, valida per qualsiasi giorno della settimana, in qualsiasi manifestazione e attività rientranti tra quelle che fruiscono dei finanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-*bis*. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»;

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole «1º gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti; «1º gennaio 2014»;

c) al comma 13, lettera *a)*, numeri 1) e 3), le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»;

d) al comma 19, lettere *a), b)* e *c)* numero 3), le parole «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;

e) al comma 26, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;

f) al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il3l dicembre 2013» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013».

2. nell'ultimo periodo, le parole «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti periodi»;

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: *28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis)* a *c-quater)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis)* a *c-quinquies)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino ?alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1º gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»;

h) al comma 29, le parole «1º gennaio 2012» e le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1º gennaio 2014», «31 dicembre 2013»;

i) ai commi 30 e 31, le parole «31 marzo 2012» e le parole «16 maggio 2012» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «31 marzo 2014», «16 maggio 2014»;

l) al comma 32, le parole «al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare»;

m) al comma 33 le parole «successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.».

7-*ter*. Alle disposizioni di cui al comma 7-*bis*, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

7-*quater*. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento».

7-*quinquies*. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento».

7-*sexies*. Le disposizioni dei commi da 7-*bis* a 7-*quinquies*, esplicano effetto a decorrere dal 1º gennaio 2014.

7.177

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-*bis*. Al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, la lettera 1-*bis*) è abrogata;

b) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente articolo: ? Art. 15-*bis*. *(Detrazioni per adozione internazionale)* ? Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi nei confronti dell'ente autorizzato di cui all'articolo 39-*ter* della legge 4 maggio 1983 n. 184, nonché le altre spese direttamente sostenute e autocertificate dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, nei limiti di un tetto di detraibilità fissato di 25.000 euro per ciascuna procedura adottiva ripartito anche su più anni».

11-*ter*. All'articolo 31, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, la lettera *m)* è abrogata.

11-*quater*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 152 è abrogato.

11-*sexies*. Il Ministero dell'economia e delle finanze ? Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ?, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui ai commi da 11-*bis* a 11-*quater*, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-*bis*. Le. disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

7.178

BERTOROTTA, SCIBONA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-*bis*. Al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma l, la lettera l-*bis)* è abrogata;

b) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente articolo: *Art. l5-bis.* ? *(Detrazioni per adozione internazionale) ?* Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi nei confronti dell'ente autorizzato di cui all'articolo 39-*ter* della legge 4 maggio 1983 n. 184, nonché le altre spese direttamente sostenute e autocertificate dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo m della legge 4 maggio 1983, n. 184, nei limiti di un tetto di detraibilità fissato di 25.000 euro per ciascuna procedura adottiva ripartito anche su più anni».

11-*ter.* All'articolo 31, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, la lettera *m)* è abrogata.

11-*quater.* All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 152 è abrogato.

11-*quinquies.* Il Ministero dell'economia e delle finanze ? Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ? , con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui ai commi da 11-*bis* a 11-*quater,* provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

7.179

TONINI, AMATI, LUMIA, GIOVANARDI

Dopo il comma 11 inserire i seguenti:

«11-*bis.* Al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, la lettera 1-*bis)* è abrogata;

b) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente articolo: «Art. 15-*bis.* ? *(Detrazioni per adozione internazionale)* ? Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi nei confronti dell'ente autorizzato di cui all'articolo 39-*ter* della legge 4 maggio 1983 n. 184, nonché le altre spese direttamente sostenute e autocertificate dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, nei limiti di un tetto di detraibilità fissato di 25.000 euro per ciascuna procedura adottiva ripartito anche su più anni.».

11-*ter.* All'articolo 31, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, la lettera *m)* è abrogata.

11-*quater.* All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 152 è abrogato».

Conseguentemente, all'articolo 18. dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«18-*bis.* il Ministero dell'economia e delle finanze ? Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ?, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui ai commi da 11-*bis* a 11-*quater,* provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

7.180

RITA GHEDINI, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, PARENTE, SPILABOTTE

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-*bis.* In via sperimentale per il biennio 2014 e 2015, nei limiti di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, nei casi di conclusione del rapporto di lavoro o di interruzione della prestazione, è riconosciuta una somma come sostegno al reddito liquidata in un'unica soluzione, pari al 30 per cento del minimale contributivo mensile di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per il numero di mensilità non coperte da contribuzione, in favore di seguenti soggetti: collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori a progetto di cui all'articolo 61,

comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; associati in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui al citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

a) operino in regime di monocommittenza o committenza prevalente. La condizione di monocommittenza deve essere riferita all'ultimo rapporto di lavoro, ossia quello per il quale si è verificata la conclusione del rapporto di lavoro, ovvero operino in regime di committenza prevalente, pari o superiore al 75 per cento dei redditi complessivi, rilevabile da autocertificazione in cui indicare i compensi complessivi dell'anno precedente, i compensi del committente principale e il codice fiscale del committente principale;

b) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335.

11-*ter.* Possono accedere al trattamento di cui al comma 11-*bis* i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 53 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

a) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

b) operino in regime di monocommittenza o di committenza prevalente, pari o superiore al 75 per cento dei redditi complessivi, rilevabile da autocertificazione in cui indicare i compensi complessivi dell'anno precedente, i compensi del committente principale e il codice fiscale del committente principale.

11-*quater.* La richiesta dell'indennità deve essere inoltrata nell'anno successivo al periodo di inattività. I lavoratori di cui al comma 11-*ter* devono presentare la domanda successivamente alla dichiarazione IVA dei committenti e al saldo contributivo dell'anno precedente.

11-*quinquies.* Sono indennizzati i mesi di lavoro non coperti da contribuzione per un numero di mensilità pari a quelle accreditate nell'anno antecedente alla domanda. Per tutti i soggetti percettori dell'indennità è accreditata, a valere sugli stessi fondi, una contribuzione figurativa per la durata corrispondente a quella della percezione dell'indennità secondo le aliquote stabilite dall'INPS per la Gestione separata del medesimo INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

11-*sexies.* I commi 51, 52, 53 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 sono abrogati».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

? all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-*bis.* Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento".»;

? all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «4-*bis.* All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole "80 per cento" sono sostituite dalle seguenti "60 per cento" e le parole "75 per cento" sono sostituite dalle seguenti "55 per cento".».

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

7.181

URAS, STEFANO, DE PETRIS

Dopo il comma 11 inserire i seguenti:

«11-*bis.* In via sperimentale, per il triennio 2014-2016 alle lavoratrici e ai lavoratori appartenenti

al settore pubblico, al settore privato, alle libere professioni, al commercio o all'artigianato, al lavoro autonomo, che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili con totale e permanente inabilità lavorativa, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che necessitano di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1992, sono riconosciuti, su richiesta:

a) un anticipo di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia di tre mesi per ogni anno dedicato al lavoro di cura, fino a un massimo di cinque anni di anticipo;

b) il diritto alla pensione anticipata, indipendentemente dall'età anagrafica, a seguito del versamento di trenta anni di contributi previdenziali, di cui almeno cinque annualità versate nel periodo di costanza di assistenza al familiare convivente disabile grave.

11-*ter.* Le lavoratrici e i lavoratori di cui al comma 11-*bis* hanno diritto, inoltre, ai fini della misura del trattamento pensionistico, a una contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di contribuzione effettiva, per un massimo di cinque anni, purché versata in costanza di assistenza al familiare convivente disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

11-*quater.* I benefici di cui ai commi 11-*bis* e 11-*ter*, possono essere goduti da un solo familiare convivente per ciascuna persona disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, presente all'interno del nucleo familiare».

Conseguentemente:

? all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-*bis.* Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. ».

? all'articolo 17, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-*bis.* All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 25 per cento"».

7.182

CASSON, AMATI, FEDELI, FILIPPI, MICHELONI, PEGORER, GRANAIOLA, CIRINNÀ, PUPPATO, MINEO, TOCCI, FAVERO, DIRINDIN, BORIOLI

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-*bis.* È autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016 a copertura dei maggiori oneri di cui al comma 11-*ter.*

11-*ter.* All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica, a scelta del lavoratore, o ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento o ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis.* La prestazione previdenziale di cui al comma 1 si applica, a scelta dei lavoratori, o ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento o ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche anche ai lavoratori a cui siano state rilasciate dall'lNAIL o dal Settore navigazione dell'INAIL (ex IPSEMA) le certificazioni relative all'esposizione all'amianto e che abbiano prestato la loro opera esposti all'amianto per un periodo inferiore a dieci anni, con le seguenti modalità":

a) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,25 fino ai dieci anni di esposizione;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis.* Per i lavoratori che hanno prestato la loro opera esposti all'amianto per un periodo

superiore a dieci anni, il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,5";

c) il comma 3 è abrogato;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui ai commi 1-*bis* e 2-*bis* sono accertate e certificate dall'INAIL o dal Settore navigazione dell'INAIL (ex IPSEMA) oppure dai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali presso il cui territorio si trova o si trovava l'installazione o il naviglio militare dello Stato ovvero l'impresa che a qualunque titolo utilizza o utilizzava l'amianto, avvalendosi dei dati di letteratura scientifica in materia, nonché di prove testimoniali e di relazioni tecniche stilate da esperti, anche in considerazione dell'esistenza di casi analoghi e degli eventuali cambiamenti avvenuti nelle aziende, nei cantieri navali e nel naviglio mercantile, nonché validando quale *curriculum* lavorativo l'estratto matricola mercantile rilasciato dall'autorità marittima. Gli eventuali periodi di cassa integrazione ordinaria o straordinaria fruiti non interrompono il computo della durata dell'esposizione";

e) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

"5. I lavoratori ex esposti all'amianto che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, in riferimento al comma 6-*bis* devono presentare domanda alla gestione previdenziale presso la quale sono iscritti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i lavoratori esposti, addetti alle bonifiche, all'escavazione ed all'estrazione di minerale, non è fissato alcun termine al fine di ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1;

5-*bis*. Gli eredi dei lavoratori ex esposti all'amianto aventi diritto ai benefici contributivi, deceduti prima di poterne usufruire, possono presentare richiesta di rivalutazione contributiva presso gli uffici dell'Inps competenti territorialmente";

f) dopo il comma 6-*quinquies* sono aggiunti i seguenti:

"6-*sexies*. I benefici di cui al comma 1 si applicano anche al personale militare delle Forze armate in possesso del *curriculum* lavorativo rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 2004, e sono cumulabili, in deroga all'articolo 1849 del codice dell'ordinamento Militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e a quanto disposto del comma 6-*ter* del presente articolo, con gli altri benefici previdenziali che comportano l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di anzianità ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva, e possono essere fatti valere sia ai fini del diritto che della misura della pensione.

Nei confronti del medesimo personale militare per il quale sia stata accertata una malattia professionale asbesto-correlata da parte del competente Dipartimento militare di medicina legale, di cui all'articolo 195, comma 1, lettera *c),* del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applica, d'ufficio e senza limiti di tempo e in deroga all'articolo 1849 del predetto codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dell'articolo 12-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sia ai fini del diritto che della misura della pensione, il coefficiente moltiplicatore di cui all'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, nella misura di 1,5 del periodo di esposizione all'amianto, accerta bile dal curriculum lavorativo rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 2004, ovvero, in mancanza del predetto *curriculum* e per analogia con altri casi, dall'estratto del foglio matricolare.

6-*septies*. I benefici di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori addetti alla nautica da diporto, nonché ai titolari di piccole imprese che producano idonea documentazione atta a comprovare che il lavoro che ha comportato esposizione all'amianto sia stato svolto per conto terzi.

6-*octies*. Il Governo esercita il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti necessari in caso di inadempienza nella predisposizione dei piani di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto.

6-*novies.* Ai lavoratori ex esposti all'amianto, collocati in trattamento di quiescenza prima della data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono riconosciuti i benefici previsti dall'articolo 13, comma 8, della medesima legge.

6-*decies.* I lavoratori ex esposti all'amianto, che hanno presentato domanda agli enti previdenziali competenti ai fini del riconoscimento dei benefici di cui al comma 1 e la cui richiesta è stata respinta, possono presentare una nuova domanda per i medesimi fini. Avverso l'eventuale diniego degli enti previdenziali è ammesso ricorso agli ordinari strumenti di tutela giurisdizionali.

6-*undecies.* I termini per la presentazione delle domande per il riconoscimento dei benefici previdenziali scadono dodici mesi dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione.

6-*duodecies.* 1. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dopo la lettera *e*-bis) è aggiunta la seguente:

"*e*-ter) ai lavoratori di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni".

11-*quater.* Il sesto comma dell'articolo 47 e l'articolo 47-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, nonché il comma 35-*quinquies* dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati».

Conseguentemente:

All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2014, 620 milioni nell'anno 2015 e 1330 milioni»;

All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «180 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 10.000;
2015: ? 10.000;
2016: ? 10.000.

7.183

GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

«11-*bis.* Ai fini dell'attuazione del comma 11, il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è ripartito come segue:

a) l'85 per cento destinato alla copertura dei costi sostenuti dalle organizzazioni caritatevoli beneficiarie dei contributi per i servizi di trasporto, stoccaggio e distribuzione del cibo invenduto da recuperare secondo quanto disposto dal comma 11-*ter;*

b) il 5 per cento destinato alla copertura dei costi amministrativi sostenuti dalle organizzazioni caritatevoli beneficiarie dei contributi;

c) il 10 per cento destinato all'acquisto di derrate alimentari al fine di incrementare la qualità e la varietà dei prodotti. da distribuire al fine di assicurare un regime alimentare caratterizzato da equilibrato apporto nutrizionale.

11-*ter.* Con il decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono stabilite le modalità del recupero del cibo invenduto di cui alla lettera *a)* del comma 11-*bis*».

7.184

VERDUCCI

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. A decorrere dall'esercizio finanziario in corso dal lº gennaio 2014, il 3 per cento degli avanzi risultanti dalla gestione finanziaria del Fondo lavoratori dello spettacolo costituito presso

l'INPS, è destinato all'istituzione, al finanziamento ed alla gestione di un fondo di solidarietà residuale ai sensi del comma 19 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Il fondo così costituito è finalizzato alla creazione di strumenti di sostegno a favore dei lavoratori e dei datati di lavoro appartenenti al settore dello spettacolo, come individuati dalle norme vigenti in materia, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria, in relazione a prestazioni per il sostegno al reddito nel quadro di processi di agevolazione all'esodo, nonché in relazione a prestazioni per il sostegno del reddito per i tempi di non lavoro.

11- *ter*. Le modalità di gestione del fondo di cui al comma 1, nonché le tipologie delle prestazioni e i requisiti e le modalità per r accesso alle prestazioni medesime sono stabiliti con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali del settore dello spettacolo comparativamente più rappresentative a livello nazionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

7.185

MIRABELLI

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 318 è inserito il seguente:

"318-*bis*. È autorizzato un ulteriore contributo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2014 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, quale integrazione del contributo a carico dello Stato per il pagamento dei premi per l'assicurazione dei volontari che siano impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 163, nonché un ulteriore contributo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2014 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, per le finalità istituzionali del Corpo medesimo".

11-*ter*. All'articolo 1, comma 319 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sostituire le parole: "6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014" con le seguenti: "5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014"».

7.186

BIANCONI, VICECONTE

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2014 si applica per le aziende farmaceutiche il sistema di cui all'articolo 1, comma 796, lettera *g)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

11-*ter*. La disposizione di cui al comma 21-*bis* si applica, su richiesta delle imprese interessate anche ai farmaci immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006».

7.187

PANIZZA, ZIN

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. Agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

11-*ter*. La disposizione di cui al comma 7-*bis* si applica a partire dall'anno 2010».

7.188

FUCKSIA, TAVERNA, MAURIZIO ROMANI, SIMEONI, BENCINI, CATALFO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le risorse derivanti dalle ammende prescritte per le contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché da atti aventi forza di legge sono destinate al Fondo di cui al comma 4 dell'art.13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 ed al Fondo speciale di cui all'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13. Il Ministro dell'economia e

delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22-per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2014";

c) al comma 13, lettera *a)*, numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

d) al comma 19, lettere *a), b)* e *c)* numero 3), le parole: "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";

e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il lº gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".

2. nell'ultimo periodo, le parole: "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente:

"28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c*-bis) a *c*-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c*-bis) a *c*-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. Per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. Per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1º gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della- Repubblica 22 dicembre 19,86, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.";

h) al comma 29, le parole: "1º gennaio 2012" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1º gennaio 2014", "31 dicembre 2013";

i) ai commi 30 e 31, le parole: "31 marzo 2012" e le parole: "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

l) al comma 32, le parole: "al 31dicembre 2012, per una quota pari a1 62,5 per cento del loro ammontare"; sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";

m) al comma 33 le parole: "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati ne12012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.".

7-*ter* Alle disposizioni di cui al comma 7-*bis*, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

7-*quater*. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle

seguenti: "22 per cento".

7-*quinquies*. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo IO-aprile 1996, n. 239, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-*sexies*. Le disposizioni dei commi da 7-*bis* a 7-*quinquies*, esplicano effetto a decorrere dal 1º gennaio 2014».

7.189

ALBANO, VALENTINI, PUPPATO, MICHELONI, FAVERO, RICCHIUTI, PEZZOPANE, PADUA, PAGLIARI

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 20 è aggiunto il seguente:

"20-*bis*. In via sperimentale, per gli anni 2013 e 2014, l'indennità di cui al comma 20 è riconosciuta, in presenza di dieci settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi dodici mesi per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria. in favore dei medesimi soggetti di cui al citato comma 20, ivi inclusi i soggetti occupati in attività stagionali, definite dal decreto del Presidente dell'a Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni"».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

? all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

? all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti: le imposte sulla produzione e sui consumi-e relative. sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;

? all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»;

? all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;

? all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.»;

? all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"».

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

7.190

URAS, DE PETRIS, PETRAGLIA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Per il finanziamento e l'implementazione dei servizi socio educativi per la prima infanzia al fine di incrementare la presa in carico degli utenti di detti servizi, sono stanziati 400 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016 per la realizzazione di nuovi asili nido pubblici, nonché per la manutenzione e la messa in sicurezza degli asili nido pubblici esistenti. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza qualificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, e le modalità di ripartizione delle risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

Conseguentemente all'articolo 17 dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.

7-*ter*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al 7-*bis* si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012.

7-*quater*. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre.1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo; le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

7-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

7-*sexies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 7-*quater* e 7-*quinquies*, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012».

7.191

RITA GHEDINI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 6, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"*2-bis*. Le somme di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b)*, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e all'articolo 12, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, corrisposte ai fini dell'assistenza sanitaria direttamente dalle società cooperative alle società di mutuo soccorso costituite ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818, ed iscritte al registro delle imprese, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta dei soci che siano contestualmente soci della società di mutuo soccorso beneficiaria"».

Conseguentemente: all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti* : «350 milioni» *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: ? 200.000;
2015: ? 200.000;
2016: ? 200.000.

7.192

PUGLISI, TOCCI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Al fine di garantire il mantenimento dei livelli di intervento per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, a decorrere dall'anno 2014 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a),* del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 54 milioni di euro annui. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al presente comma, finanziati con le risorse statali erogate dalle Regioni, nei limiti degli importi previsti per ciascun anno, sono esclusi dal patto di stabilità interno delle Regioni».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

? all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «204 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

? all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze ? Amministrazione autonoma dei 'monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;

? all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

7.193

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i commi 13, 14 e 15 sono abrogati.

5. Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, il personale docente della scuola dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, che conservi l'idoneità allo svolgimento di attività lavorativa di altro profilo è impiegato in attività di programmazione e di approfondimento della didattica, in attività connesse all'insegnamento e nello svolgimento delle cosiddette funzioni strumentali, come la cura della biblioteca e dei laboratori, l'organizzazione delle visite istruttive e delle attività di orientamento, l'organizzazione delle prove di ingresso e di esame. Tale personale conserva il ruolo e la qualifica precedentemente acquisiti.

6. Al personale docente della scuola dichiarato inidoneo si applicano le disposizioni pensionistiche previgenti alle norme di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole: «a 326,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 450,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 471,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 473,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 475,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, con le seguenti: »a 526,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 650,094 milioni di euro per l'anno 20.15 e a 671,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 673,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 615,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

2) sostituire la lettera *c)* con la seguente:

«*c)* quanto a 200 milioni, di euro si provvede riducendo in misura corrispondente a decorrere dall'anno 2014, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di

pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

7.194

MARINELLO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis.* Alla lettera *a)*del comma 231 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2013, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «il periodo di godimento dell'indennità di mobilità. in deroga, sono aggiunte le seguenti: "o del periodo di diritto di fruizione";

b) le parole: «e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014, sono soppresse"».

Conseguentemente all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni» *con le seguenti:* «95 milioni».

Conseguentemente all'articolo 9, comma 14, sostituire le parole: «50 milioni», *con le seguenti:* «45 milioni».

7.195

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis.* Al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", è assegnata una dotazione di 420 milioni di euro per l'anno 2014, di 750 milioni di euro per l'anno 2015 e di 690 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente:

all'articolo 10, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

«37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. ».

all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis.* All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 23 per cento"».

7.196

MATURANI, MARTINI, ELENA FERRARA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis.* All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; dopo la lettera *i*-septies) è inserita la seguente:

"*i*-septies.1) le spese, per un importo non superiore a 300 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza, per i minori di anni 18, di corsi per la formazione artistica musicale presso strutture riconosciute dalla pubblica Amministrazione;"».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

? l'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

? all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni

penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

7.197

BLUNDO, BOCCHINO, PUGLIA

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2014, l'indennità di cui al comma 51 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 è riconosciuta ai soggetti titolari di assegno di ricerca di cui articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ai dottorandi di ricerca di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003. n. 269.convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003. n. 326 e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento"».

7.198

DALLA ZUANNA, OLIVERO, MARAN, D'ONGHIA, LUIGI MARINO, LANZILLOTTA

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Le detrazioni per carico di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono non abbiano redditi propri per ammontare complessivamente superiore a 5.000 euro. Tale cifra deve essere aggiornata ogni anno secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo e sostituisce quella attualmente vigente di 2840,51 euro (TUIR, DPR 917 del 22 dicembre 1986, articolo 12, comma 2, e modifiche successive).

Conseguentemente, sostituire all'articolo 9, comma 11, le parole: «56.000.000 per l'anno 2014» *con le seguenti:* «26.000.000 per l'anno 2014» *e al comma 14, le parole:* «50 milioni di euro» *con:* «20 milioni di euro».

7.199

DALLA ZUANNA, OLIVERO, MARAN, D'ONGHIA, LUIGI MARINO, LANZILLOTTA

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Al fine di riconoscere l'alto valore sociale della maternità e il contributo generazionale necessario per mantenere in equilibrio il sistema previdenziale, nonché i compiti di cura e di educazione, alle madri lavoratrici con quattro o più figli (compresi quelli adottati) vengono riconosciuti per ogni figlio dal quarto in poi tre anni di contributi figurativi utili ai fini della determinazione sia dell'anzianità contributiva, sia della misura della pensione.

Conseguentemente, all'articolo 9, comma, 13, le parole: «100 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «50 milioni di euro».

7.200

BELLOT, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. È autorizzato un ulteriore contributo di 500.000 euro per l'anno 2014 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, quale integrazione del contributo a carico dello Stato per il pagamento dei premi per l'assicurazione dei volontari che siano impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 163, nonché un ulteriore contributo di 500.000 euro per l'anno 2014 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, per le finalità istituzionali del Corpo medesimo».

Conseguentemente:

all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni di euro» *con le seguenti:* «99 milioni di euro».

7.201

RUTA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis.* Il comma 6 dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dal seguente:

"6. Agli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni dichiarati colpiti da eccezionale calamità o avversità atmosferica ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, rimasti privi di occupazione in conseguenza degli eventi medesimi, è riconosciuto, ai fini previdenziali ed assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, il numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate riconosciute nell'anno precedente. Tale beneficio è riconosciuto agli operai agricoli che abbiano prestato nell'anno interessato alla provvidenza almeno cinque giornate di lavoro. Lo stesso beneficio si applica a favore dei piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversità"«.

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «30 milioni di euro per l'anno 2014, 630 milioni nell'anno 2015 e 1340 milioni».

7.202

PUGLISI, TOCCI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Al fine di garantire il mantenimento dei livelli di intervento per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, a decorrere dall'anno 2014 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a),* del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 54 milioni di euro annui».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «204 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale».

7.203

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis.* All'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, sostituire le parole: «20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015» con le seguenti: «100 milioni di euro a decorrere dal 2014».

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 37, aggiungere il seguente: «37-*bis.* Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. ».

7.204

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*». All'articolo 8 comma 16 della legge n. 537 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole: «nonché i titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni» aggiungere: «gli inoccupati di cui al decreto legislativo n. 297 del 2002».

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: «37-*bis.* Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 300 milioni di euro a decorrere dal 2014. ».

7.205

GAMBARO, ANITORI, DE PIN

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis.* All'articolo 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, apportare le seguenti

modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. LA CONSAP, oltre alle funzioni di cui al precedente comma 1, cura la pubblicazioni delle sezioni specialistiche degli iscritti nel ruolo».

b) Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Gli iscritti nel sezione specialistica "rilievo incidenti stradali", per il cui accesso si rimanda ad apposito regolamento da emanarsi di concerto tra la CONSAP il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero della giustizia entro il 30 giugno 2014, assumono la funzione di incaricati di pubblico servizio e possono essere utilizzati, con la presenza di almeno 1 agente di Polizia stradale a supporto dei servizi all'articolo 12 comma 1 lettere *b, c,* e del decreto legislativo 30 Aprile 1992 n. 285"».

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 37, aggiungere il seguente: «37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. ».

7.206

PIZZETTI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 6, comma 2-*quater* del decreto-legge n. 216 del 2011, dopo le parole: "per infortunio", sono aggiunte le seguenti: "per i congedi e i permessi concessi ai sensi della legge n. 104 del 1992,"».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento"».

7.207

MATURANI, DE BIASI, MATTESINI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al fine di consentire la realizzazione da parte delle Regioni di un progetto finalizzato, in un'ottica di monitoraggio e di prevenzione, alla tutela della salute delle donne e dei bambini nel periodo *post partum*».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: ? 3.000;
2015: ? 3.000;
2016: ? 3.000.

7.208

CERONI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

"12. Al fine di poter assolvere ai propri fini istituzionali, il contributo alla Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» di Monza di cui alla legge 18 maggio 2011, n. 76, è incrementato di un importo pari a 1.5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro):

2014: ? 1.500;
2015: ? 2.000;
2016: ? 2.000.

7.209

SPILABOTTE, SCALIA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. È autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2014 per la realizzazione di un Polo teatrale e culturale nella città di Frosinone.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: ? 3.500;
2015: ? 0;
2016: ? 0.

7.210

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Aggiungere, in fine, il seguente ulteriore comma:

«11-*bis*. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«41-*quinquies*. Alimenti destinati a lattanti e a bambini quali biscotti, omogeneizzati, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, pastine, tisane, succhi di frutta, cereali sapidi, cereali dolci, liofilizzati, verdure secche e liquide, olio primi mesi».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 11-bis valutati complessivamente in euro 36.008 mln per il 2014, euro 30.037 mln per il 2015 e euro 22.790 mln per il 2016, si provvede mediante riduzione in misura corrispondente dell'importo della allegata tabella A, rubrica «Ministero dell'economia e delle finanze».

7.211

TAVERNA, MAURIZIO ROMANI, FUCKSIA, SIMEONI, CATALFO, BENCINI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Il Ministro della salute, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sentiti l'Istituto superiore di sanità, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevede l'obbligatorietà, di effettuare *screening* neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie per la cui terapia, farmacologica o dietetica, esistano evidenze scientifiche di efficacia terapeutica o per le quali vi siano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce, in età neonatale, comporti un vantaggio in termini di accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione, anche di tipo dietetico. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, definisce l'elenco delle patologie di cui al primo periodo. Al fine di favorire la massima uniformità dell'applicazione sul territorio nazionale della diagnosi precoce neonatale è istituito presso l'Age.na.s. (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) un Centro di coordinamento sugli screening neonatali composto da: il Direttore generale dell'Age.Na.s. con funzione di coordinatore; tre membri designati dall'Age.na.s, dei quali almeno un esperto con esperienza medico-scientifica specifica in materia; un membro di associazioni dei malati affetti da patologie metaboliche ereditarie; un rappresentante del Ministero della Salute; un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. La partecipazione dei soggetti di cui al terzo periodo è a titolo gratuito».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze; apportare le seguenti variazioni:

2014: ? 20.000;
2015: ? 20.000;
2016: ? 20.000.

7.212

FAVERO, BORIOLI, STEFANO ESPOSITO, ELENA FERRARA, FISSORE, FORNARO, LEPRI, MANASSERO, MAURO MARIA MARINO, ZANONI, CHITI, DIRINDIN

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917, dopo la lettera *i-novies)* è aggiunta la seguente: "*i-decies)* le spese sostenute per la cura e l'assistenza dei malati gravi di Alzheimer"».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

? All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

? All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

? All'articolo 18, dopo 11 comma 24, aggiungere il seguente: "24-*bis.* Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "21 per cento";

? AIla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: ? 30,000;
2015: ? 30.000;
2016: ? 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

7.213

FUCKSIA, SIMEONI, TAVERNA, MAURIZIO ROMANI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. In materia di assistenza protesica, su proposta del Ministro della salute, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni, si provvede alla modifica di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, tenendo in particolare considerazione l'innovazione tecnologica intervenuta nell'ambito delle protesi, ortesi ed ausili e nell'ambito relative tecniche abilitative. Su proposta del Ministro della salute, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni, si provvede entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, all'istituzione del repertorio dei presìdi protesici ed ortesici erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, quale strumento i riferimento dei servizi di riabilitazione, di trasparenza e di controllo qualitativo e quantitativo della relativa spesa a carico del Servizio sanitario nazionale e degli eventuali programmi regionali».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento"».

7.214

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e successive modificazioni, è ridotta di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

Conseguentemente, alla tabella C, Missione Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, *Programma* Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale *voce* Ministero dell'interno, *inserire la* «legge n. 549 del 1995 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1- cap. 2309).

2014:
CP: + 2.000;
CS: + 2.000.
2015:
CP: + 2.000;
CS: + 2.000.
2016:
CP: + 2.000;
CS: + 2.000.

7.215

GUALDANI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e successive modificazioni, è ridotta di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

Conseguentemente, alla tabella C, Missione immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, *Programma* Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale *voce* Ministero dell'interno, *inserire la* «legge n. 549 del 1995 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica ? Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1 cap. 2309).

2014:
CP: + 2.000;
CS: + 2.000.
2015:
CP: + 2.000;
CS: + 2.000.
2016:
CP: + 2.000;
CS: + 2.000.

7.216

MARINELLO, MANCUSO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e successive modificazioni, è ridotta di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

Conseguentemente, alla tabella C, Missione immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, *Programma* Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale *voce* Ministero dell'interno, *inserire* la seguente voce:

Legge n. 549 del 1995 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica ? Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1 cap. 2309).

2014:
CP: + 2.000;
CS: + 2.000.
2015:
CP: + 2.000;
CS: + 2.000.
2016:
CP: + 2.000;

CS: + 2.000.

7.217

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente

«11-*bis*. Le disposizioni di cui alla Tabella A, parte II, punto 31 Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, modificato ed integrato con l'articolo 8, comma 3 della legge 27 dicembre 1997 numero 449, con l'articolo 50 della legge 21 novembre 2000 numero 342 e con l'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000 numero 388, si applicano anche ai veicoli di cui all'articolo 54, comma l, lettera *m)* del decreto legislativo 30 aprile 1992 numero 285. Ai veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera *m)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992 numero 285 sono estesi i benefici di cui all'articolo 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997 numero 449».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 9 sostituire le parole: «per l'importo di 50 milioni» *con le seguenti:* «per l'importo di 46,5 milioni».

7.218

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS

Dopo il comma 11 aggiungere infine:

«11-*bis*. Gli enti pubblici di ricerca e le università, per ragioni oggettive connesse all'espletamento delle loro funzioni fondamentali corrispondenti a mansioni non coperte dal personale a tempo indeterminato, possono prorogare i contratti a tempo determinato, il cui costo non grava sul fondo di funzionamento ordinario, in quanto collocati su progetti di ricerca e a supporto dell'attività didattica oltre i limiti temporali previsti dalla legge o dal CCNL enti pubblici di ricerca e sperimentazione, attraverso accordi decentrati in virtù dell'articolo 5 comma 4-*bis* decreto legislativo n. 368 del 2001».

Conseguentemente:

all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014;

all'articolo 17, dopo il comma 7 aggiungere il seguente: 17-*bis*. all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 25 per cento».

7.219

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS

Dopo il comma 11 aggiungere infine:

«11-*bis*. Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 le amministrazioni pubbliche che hanno proceduto, ai sensi dell'articolo 1, comma 519 della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296 e comma 560, della legge 27 ?dicembre 2006, n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, possono, in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili, procedere alla stabilizzazione, a domanda, del personale non dirigenziale di cui all'articolo 1, comma 558, della legge citata, e articolo l comma 519 per i soggetti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente indicate, che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2016, almeno tre anni di servizio alle loro dipendenze negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di stabilizzazione di cui al presente comma, i contratti di lavoro in essere possono essere prorogati fino a conclusione delle procedure stesse».

Conseguentemente:

all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014;

all'articolo 17, dopo il comma 7 aggiungere il seguente: 17-*bis* all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,

n. 148, le parole: «del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 25 per cento».

7.220

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS

Dopo il comma 11 aggiungere infine:

«11-*bis*. Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o prevista da norme di legge, al fine di consentire agli Enti pubblici di ricerca di svolgere con pienezza le proprie funzioni istituzionali tramite il consolidamento in ruolo del personale in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del Contratto collettivo nazionale di lavoro degli Enti-pubblici di ricerca sottoscritto in data 7 aprile 2006, i medesimi Enti, previa autorizzazione dei Ministri vigilanti, sono autorizzati ad assumere il personale in possesso dei requisiti citati che abbia superato o superi una prova preselettiva per il profilo corrispondente e, in ragione, dei finanziamenti di origine governativa, entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. La rideterminazione è eseguita senza incremento di posti dirigenziali».

Conseguentemente:

all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridette di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014;

all'articolo 17, dopo il comma 7 aggiungere il seguente: 17-*bis* all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 25 per cento».

7.221

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS

Dopo il comma 11 aggiungere infine:

«11-*bis*. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 le amministrazioni pubbliche che hanno proceduto, ai sensi dell'articolo l, comma 519 della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296 e comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, possono, in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili, procedere alla stabilizzazione, a domanda, del personale non dirigenziale di cui all'articolo l, comma 558, della legge citata, e articolo 1 comma 519, per i soggetti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente indicate, che hanno maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno tre anni di servizio alle loro dipendenze negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di stabilizzazione di cui al presente comma, i contratti di lavoro in essere possono essere prorogati fino a conclusione delle procedure stesse».

Conseguentemente:

all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: «37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.».

all'articolo 17, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
«17-*bis* all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 25 per cento».».

7.222

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS

Dopo il comma 11 aggiungere infine:

«11-*bis*. Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o prevista da norme di legge

il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato non si applica al comparto degli enti pubblici di ricerca e università, ove vigono norme previste nei CCNL che autorizzano tale trasformazione qualora l'assunzione a tempo determinato sia avvenuta con le medesime modalità e procedure previste dalla legge peri concorsi a tempo indeterminato, in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili».

Conseguentemente:

all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

7.223

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS

Dopo il comma 11 aggiungere infine:

«11-*bis*. Le amministrazioni pubbliche, per ragioni oggettive connesse all'espletamento delle loro funzioni fondamentali corrispondenti a mansioni non coperte dal personale a tempo indeterminato, possono prorogare i contratti a tempo determinato oltre i limiti temporali previsti dalla legge o dai CCNL, attraverso accordi decentrati in virtù dell'articolo 5 comma 4-*bis* del decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001».

Conseguentemente:

all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

7.224

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS

Dopo il comma 11 aggiungere infine:

«11-*bis*. I lavoratori precari vincitori di un pubblico concorso, anche per ricoprire una posizione a tempo determinato, rispettando i requisiti dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 per la qualifica ricoperta alla data di entrata in vigore della presente legge sono esclusi dalle procedure concorsuali».

Conseguentemente:

all'articolo 17, dopo il comma 7 aggiungere il seguente: l7-*bis* all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 25 per cento».

7.225

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-*bis*. Al comma 3 dell'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 dopo le parole: "patto di stabilità interno" sono aggiunte le seguenti: "con esclusione delle prestazioni di lavoro accessorio da parte di soggetti- detenuti coinvolti in progetti di inserimento lavorativo in favore della comunità locale"».

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

7.226

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dopo le parole: "è ridotto al 15 per cento" aggiungere le seguenti: "ed è ulteriormente ridotto al 13 per cento per i soggetti che stipulano contratti per canoni di locazione di cui alla lettera *i*-sexies) del comma 1, dell'articolo 15 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917"».

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

7.227

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-*bis*. Al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, all'articolo 15, comma 1, alla lettera *i*-sexies), sostituire le parole: "non superiore a 2.633 euro" con le seguenti: "non superiore a 4.500 euro"».

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

7.228

PARENTE, RITA GHEDINI

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

«11-*bis*. Al comma 3 dell'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni, dopo le parole: "patto di stabilità interno" sono aggiunte le seguenti: "con esclusione delle prestazioni di lavoro accessorio da parte di soggetti detenuti coinvolti in progetti di inserimento lavorativo in favore della comunità locale"».

Conseguentemente all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti*: «200 milioni» *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale*;

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione*:

2014: ? 50.000;
2015: ? 50.000;
2016: ? 50.000.

7.229

PUGLISI, TOCCI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente comma:

«11-*bis*. A decorrere dal 2014, è stanziata la somma di 50 milioni di euro destinata ai Comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. Resta confermato il finanziamento pari 103 milioni di euro, appostati sul capitolo 1574 del Ministero dell'interno, per la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, in riferimento all'articolo 27 della legge n. 448 del 1998».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti* : «200 milioni».

7.230

PETRAGLIA, DIRINDIN, URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-*bis*. È istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un apposito Fondo denominato "Fondo per la prevenzione e la cura della sordità infantile" da ripartire, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, con una dotazione di 25 milioni di euro per l'esercizio 2014, 30 milioni di euro per l'esercizio 2015 e 50 milioni di euro per l'esercizio 2016, al fine di finanziare piani sanitari regionali finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità infantile che prevedano lo screening audiologico neonatale, la protesizzazione, ove necessaria e l'abilitazione logopedica».

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi

intermedi sono ulteriormente ridotte di 25 milioni di euro nel 2014, di 30 milioni di euro nel 2015 è di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

7.231

DI GIORGI, MARCUCCI, PUGLISI, TOCCI, IDEM, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Al fine di garantire la prosecuzione del funzionamento degli enti pubblici e privati operanti nei settori dei beni e delle attività culturali, ai soggetti inseriti nell'elenco Istat di cui all'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica) e successive modifiche e integrazioni, a decorrere dal 2014, l'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applica solo nella misura del 2 per cento».

Conseguentemente ridurre di 16 milioni di euro la rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze della allegata tabella A.

7.232

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-*bis*. La dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, destinata ai Comuni cosiddetti "riservatari" di cui all'art. 1, della legge 285 del 28 agosto 1997 è determinata per il triennio 2014-2016 in 39 milioni di euro annui».

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

7.233

PUGLISI, MATTESINI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-*bis*. La dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza destinata ai comuni di cui all'articolo l, comma 2, della legge 28 agosto 1997, n. 285, è incrementata di 12 milioni di euro annui per il triennio 2014-2016».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: .

2014: ? 12.000;
2015: ? 12:000;
2016: ? 12.000.

7.234

PANIZZA, ZIN

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 71 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

«Alle associazioni di volontariato di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, è consentita la libera esecuzione dal vivo dell'opera senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore.

Per gli eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti, è consentita la libera esecuzione dal vivo dell'opera con il pagamento del 50 per cento del compenso per diritti di autore».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, per il triennio 2014-2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.235

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-*bis*. A partire dal 2014, è stanziata la somma di 50 milioni di euro destinata ai Comuni per il rimborso dei libri di testo: erogati gratuitamente, per tutti gli alunni della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli artt. 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 616/77. Resta confermato il finanziamento pari 103 milioni di euro, appostati sul capitolo 1574 del Ministero dell'interno, per la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, in riferimento all'art. 27 della legge 448/98».

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

7.236

AMATI

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-*bis*. A decorrere dall'anno 2014, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito il "Fondo per le politiche e a sostegno dei giovani fuori famiglia", con una dotazione annuale pari a 9 milioni di euro. Il Fondo è destinato all'erogazione di contributi finalizzati al sostegno, all'integrazione lavorativa e all'avviamento di attività economiche che prevedano impiego di giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni provenienti da strutture di accoglienza residenziali per minori e da famiglie affidatarie, e a promuoverne, con figure qualificate e professionali, l'inserimento sociale attraverso attività di intermediazione e accompagnamento del giovane verso l'autonomia».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti* : «159 milioni» *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale.*

7.237

MARIN, CARRARO

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Alle associazioni e società sportive iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I) è riconosciuto un contributo, per il loro funzionamento, con esclusione delle spese per il personale. Nel limite di spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi non oltre il 15 gennaio 2014, si provvede a stabilire le modalità con cui le associazioni possono inoltrare richiesta, nonché i tempi e le modalità per la sua erogazione».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», *diminuire per tale importo lo stanziamento previsto per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.*

7.238

MARIN, CARRARO

Dopo comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Alle associazioni e società sportive iscritte nel Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) è riconosciuto un contributo, per il loro funzionamento, con esclusione delle spese per il personale. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi non oltre il 15 gennaio 2014, si provvede a stabilire, nei limiti delle risorse di cui alla Tabella A del Ministero, e per un importo non inferiore a un milione di euro annuo, l'ammontare complessivo del contributo per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, le modalità con cui le associazioni possono inoltrare richiesta, nonché i tempi e le modalità per la sua erogazione».

7.239

FRAVEZZI, PANIZZA

Aggiungere, il seguente comma:

«11-*bis*. A partire dal 2014, è stanziata la somma di 50 milioni di euro destinata ai Comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Resta confermato il finanziamento pari 103 milioni di euro, appostati sul capitolo 1574 del Ministero dell'interno, per la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, in riferimento all'articolo 27 della legge n. 448 del 1998».

7.240

DE BIASI, PADUA, GRANAIOLA, MATTESINI, ANITORI, BIANCONI, SIMEONI, SILVESTRO, FUCKSIA, MAURIZIO ROMANI, DIRINDIN, BIANCO, AIELLO, ZUFFADA, RIZZOTTI, D'AMBROSIO LETTIERI, MANASSERO, MATURANI, PETRAGLIA, URAS, LANIECE, ROMANO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Nelle more dell'adozione del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, al fine di garantire le prestazioni del servizio sanitario nazionale finalizzate alla prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette da ludopatia, le Regioni potenziano i propri servizi territoriali. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, stimato in 350.000.000 euro per il 2014, si provvede mediante costituzione di apposito fondo alimentato dal 5 per cento delle entrate derivanti dal gioco di azzardo, al netto della quota spettante all'erario».

7.241

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS, MATTESINI, FILIPPI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Alla legge 20 maggio 1985, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, primo comma, le parole: "con esclusione di ogni riconoscimento di anzianità, e" sono soppresse;

b) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art.6-*bis*. *? (Anzianità di servizio). ? 1*. Il personale già con rapporto di lavoro convenzionato, successivamente trasformato in rapporto di lavoro subordinato con il medesimo ente o con un altro datore di lavoro, ha diritto al riconoscimento degli anni del rapporto di lavoro convenzionato ai fini dell'anzianità di servizio.

2. Gli anni del rapporto di lavoro convenzionato, riconosciuti ai sensi del comma 1, non sono computati ai fini del trattamento economico-pensionistico. I lavoratore che intenda beneficiare della possibilità di riscattare gli anni di rapporto convenzionato deve dichiarare il numero di anni per i quali richiede il riscatto. L'ammontare contributivo, ricalcolato in euro e relativo agli anni da riscattare, è certificato dall'INPS; la azienda sanitaria locale (ASL) di provenienza e il lavoratore interessato versano all'INPS le quote contributive di riserva pertinenza, al netto di more, interessi e spese accessorie. Il versamento deve avvenire con testualmente alla richiesta di pensionamento. Il lavoratore può richiedere all'INPS la rateizzazione in dieci anni del versamento.

3. Nel caso di cui al secondo periodo del comma 2, il trattamento economico è pari a quello corrisposto al lavoratore con rapporto di lavoro subordinato, di pari qualifica e anzianità, già collocato in pensione.

4. Il lavoratore già con rapporto di lavoro convenzionato, che ha adempiuto al versamento di quanto dovuto ai fini contributivi per gli anni del rapporto di lavoro convenzionato, ha diritto al trattamento pensionistico ai sensi di quanto disposto dal presente articolo.

5. Il lavoratore che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è già collocato in pensione, ma non beneficia del riconoscimento degli anni di rapporto di lavoro convenzionato ai fini dell'anzianità di servizio e della determinazione del trattamento economico, può richiedere tale riconoscimento ai sensi del presente articolo, previo versamento dei contributi previdenziali. L'ammontare contributivo, ricalcolato in euro e relativo agli anni da riscattare, è certificato dall'INPS;

la ASL di provenienza e il lavoratore interessato versano all'INPS le quote contributive di rispettiva pertinenza, al netto di more, interessi e spese accessorie. Il versamento deve avvenire entro dodici mesi dalla certificazione. Il lavoratore può richiedere all'INPS la rateizzazione in dieci anni del versamento.

6. Per i lavoratori di cui ai commi 2, secondo periodo, e 5, l'INPS ricalcola e ridefinisce le posizioni previdenziali relative all'anzianità contributiva applicando, ove ricorrano le condizioni relative al metodo retributivo ovvero a quello contributivo ovvero relative ai requisiti di età e di anzianità contributiva che modifichino la posizione del lavoratore ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento di vecchiaia o di anzianità, le regole previste dalla normativa previgente all'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92».

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 35 aggiungere il seguente:

«Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

7.242

MARIO FERRARA, GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma Il inserire il seguente:

«11-*bis.* Il Ministero della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, per l'attuazione delle misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla definitiva stabilizzazione occupazionale, in deroga alla specifica disciplina di settore e secondo le previsioni dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015 e nei limiti dell'attuale consistenza numerica dei posti in organico di diritto dei collaboratori scolastici che risultino accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 119 del 22 giugno 2009 ed attraverso la corrispondente riduzione della indisponibilità ivi prevista e delle risorse destinate ai servizi esternalizzati, ad assumere a tempo indeterminato, i lavoratori utilizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 15-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Nelle more della definitiva stabilizzazione occupazionale di cui al periodo precedente è autorizzata la proroga, con effetto dall'anno in corso, dei rapporti convenzionali di cui all'articolo 9, comma 15-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, anche attraverso le economie e le risorse relative alle esternalizzazioni, di cui al comma 5, e comma 6 dell'articolo 58, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98».

7.243

DALLA ZUANNA, OLIVERO, MARAN, D'ONGHIA, LUIGI MARINO, LANZILLOTTA

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Viene istituita la "Carta Famiglia Nazionale" per nuclei con almeno tre figli a carico fino a 26 anni di età, che dà diritto a sconti sull'acquisto di beni e servizi, ovvero a riduzioni su tariffe, concordate con soggetti pubblici e privati che aderiscano all'iniziativa. La Carta Famiglia Nazionale è funzionale alla creazione di uno o più GAF (Groppi di acquisto famigliare) o GAS (Gruppi di Acquisto Solidale) nazionali, nonché alla fruizione dei Biglietti Famiglia e Abbonamenti Famiglia per servizi di trasporto, culturali, sportivi, ludici, turistici e altro. Viene altresì istituito il »Biglietto Famiglia« presso i musei, monumenti e tutte le altre strutture statali che erogano servizi culturali, turistici, sportivi, ricreativi, ludici e di trasporto, attraverso il quale vengono riconosciute tariffe agevolate per le famiglie fino a due figli di età: inferiore ai 26 anni a carico, e la completa gratuità dal terzo figlio in poi. Ai fini della fruizione del "Biglietto Famiglia" sarà necessario esibire la "Carta Famiglia Nazionale". Lo Stato si fa promotore affinché il "Biglietto Famiglia" venga adottato, su base volontaria, anche dalle strutture private esercenti le attività di cui sopra.

L'esecuzione del presente articolo è gestita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il Dipartimento per le Politiche Familiari, senza alcun onere aggiuntivo per lo Stato. La Carta Famiglia Nazionale verrà emessa dai singoli Comuni, che attesteranno lo *status* della famiglia previsto al momento del rilascio; la carta avrà una durata biennale dalla data di emissione. I Comuni che già

hanno emesso Carte Famiglie o *Family Card* locali potranno utilizzarle come "Carta Famiglia Nazionale" dopo aver uniformato gli *standard* grafici minimi e le modalità di adesione, da definire con apposito regolamento».

7.244

BITONCI, COMAROLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-*bis*. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* le parole: "4 dicembre 2011", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011"; *b)* all'alinea, dopo le parole: "in vigore del presente decreto" sono inserite le seguenti: ", escludendo in ogni caso l'applicazione della disciplina delle decorrenze di cui all'articolo 12, commi 1, 2 e 12-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni," e dopo le parole: "che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011," sono inserite le seguenti: "ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8,della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e"».

7.245

FRAVEZZI, PANIZZA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-*bis*. La dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, destinata ai Comuni cosiddetti "riservatari" di cui all'articolo 1, della legge 285 del 28 agosto 1997 è determinata per il triennio 2014-2016 in 39 milioni di euro annui».

7.246

PICCOLI, ZANETTIN, DALLA TOR, CERONI

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 ottobre 2013, n. 125, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*. Gli oneri previsti dall'articolo 4, comma 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, relativi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione per il reclutamento del personale volontario sono a carico della medesima. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, a decorrere dal 2014, si provvede con le risorse previste per l'impiego del personale volontario ai sensi dell'articolo 9, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, stabilite nel limite della autorizzazione di spesa relativa all'anno di competenza"».

7.247

BIANCONI

Dopo il comma 11, è inserito il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 15, comma 8 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo la lettera *i)* aggiungere la seguente:

"*i*-bis) Le disposizioni di cui alla lettera *i)* si applicano anche ai farmaci che rispettano i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 141/2000 ed elencati nella circolare EMEA 7381/01/EN del 30 marzo 2001 nonché ad altri farmaci, da individuarsi, con apposita delibera dall'AIFA, tra quelli già in possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio destinati alla cura di malattie rare e che soddisfano i criteri individuati dall'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 141/2000, ancorché approvati prima dell'entrata in vigore del suddetto Regolamento».

7.248

BIANCONI

Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 17, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla fine è aggiunto il seguente periodo: "A decorrere

dal 2013, nelle more che intervenga la richiamata intesa sulla ripartizione delle disponibilità complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad erogare, in favore dell'Istituto per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà, a titolo di acconto, una quota pari al 90 per cento del citato importo vincolato"».

7.249

BIANCONI

All'articolo 7 dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-*bis*. Al fine di supportare l'azione del Ministero della salute e guidare il processo decisionale in ambito sanitario per la valutazione delle tecnologie sanitarie e dei processi basati sull'approccio dell'Health Technology Assessment (HTA), è Istituita presso il Ministero della salute, con le risorse finanziarie e strumentali a disposizione a legislazione vigente, la Cabina di regia per l'HTA. La Cabina di regia opera in raccordo con il Ministero dell'economia e delle finanze, con l'Agenzia Italiana del Farmaco, con l'Agenzia nazionale per i Servizi sanitari Regionali e con le Regioni».

7.250

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente nuovo comma:

«11-*bis*. All'articolo 6, decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma: "2-*bis*. Le somme ai cui all'articolo 2545-*sexies* del codice civile, corrisposte ai fini dell'assistenza sanitaria direttamente dalle società cooperative alle società di mutuo soccorso costituite ai sensi della legge 3818/1886, ed iscritte al registro delle imprese, non concorrono, qualora imponibili, a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta dei soci che siano contestualmente soci della società di mutuo soccorso beneficiaria"».

7.251

RUSSO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 6, decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma: "2-*bis*. Le somme di cui all'articolo 2545-*sexies* del codice civile, corrisposte ai fini dell'assistenza sanitaria direttamente dalle società cooperative alle società di mutuo soccorso costituite ai sensi della legge 3818/1886, ed iscritte al registro delle imprese, non concorrono, qualora imponibili, a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta dei soci che siano con testualmente soci della società di mutuo soccorso beneficiaria"».

7.252

DE BIASI, GRANAIOLA, ANITORI, BIANCONI, SIMEONI, PADUA, SILVESTRO, MATTESINI, MAURIZIO ROMANI, FUCKSIA, DIRINDIN, BIANCO, AIELLO, ZUFFADA, RIZZOTTI, D'AMBROSIO LETTIERI, MANASSERO, MATURANI, PETRAGLIA, URAS, LANIECE, ROMANO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 5 della legge 15 marzo 2010, n. 38, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "Sono idonei ad operare nelle reti per le cure palliative pubbliche o private accreditate i medici che, indipendentemente dal possesso di una specializzazione, alla data di entrata in vigore della presente legge documentino un'esperienza almeno quinquennale nel campo delle cure palliative, previa certificazione dell'attività svolta rilasciata dalla regione sulla base di criteri determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano"».

7.253

BERGER, SACCONI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Il contributo di cui all'articolo 33, comma 35 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è fissato in favore dell'I.R.F.A., Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus, nella misura di euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede mediante riduzione del fondo-sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-Iegge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

7.254

BIANCONI, D'AMBROSIO LETTIERI, AIELLO, LANIECE, DE BIASI, ZUFFADA, DIRINDIN, SIMEONI, CHIAVAROLI, RIZZOTTI, VICECONTE

Dopo il comma 11, è inserito il seguente:

«11-*bis*. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *h)* dopo le parole: "relativi ai medicinali" inserire le seguenti: "non orfani e a quelli".

b) alla lettera *i)* dopo le parole: "relativi ai medicinali" inserire le seguenti "non orfani e a quelli"».

7.255

CASSON, AMATI, FEDELI, FILIPPI, MICHELONI, PEGORER, GRANAIOLA, CIRINNÀ, PUPPATO, MINEO, TOCCI, FAVERO, DIRINDIN, BORIOLI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Al comma 2-*quater* dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazione dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: "prestazione effettiva di lavoro, includendo" sono aggiunte le seguenti: "i periodi i periodi di cui al capo IV articolo 13 comma 8 della legge 27 marzo 1992 n. 257"».

7.256

GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-*bis* All'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole "l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura" con le seguenti: "il ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali";

b) al comma 3, sostituire le parole "dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura" con le seguenti: "dal ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali";

c) al comma 4, sostituire le parole "l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura" con le seguenti: "il ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali";

d) al comma 5, sostituire le parole "l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura" con le seguenti: "il ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali"».

7.257

PANIZZA, FRAVEZZI, TONINI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, PALERMO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 4, comma 10-*ter*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 39 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "ad eccezione dei comitati" inserire la seguente: "provinciali";

b) dopo le parole "la legge 7 dicembre 2000, n. 383." inserire le seguenti: "Sono fatti salvi gli effetti del concorso. indetto dalla Croce Rossa italiana e già espletato per la copertura dei posti per le Province autonome di Trento e Bolzano"».

7.258

FUCKSIA, TAVERNA, MAURIZIO ROMANI, SIMEONI, BENCINI, PUGLIA, CATALFO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 40 è sostituito da quanto segue:

"Art. 40 ? Rapporti del Medico Competente con il Servizio Sanitario Nazionale

1. L'attività professionale del medico competente si svolge in sinergia con le attività del Servizio Sanitario Nazionale.

2. Entro il 31 dicembre 2015, con decreto del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni e sentite le Società scientifiche e associazioni nazionali rappresentative dei medici del lavoro, vengono ridiscusse le condizioni e le modalità della collaborazione del Medico Competente al Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SlNP) al fine di valutarne in senso condiviso scopi, metodi e risultati.

3. L'obbligo di invio dei dati da parte del Medico Competente alle ASL, secondo il modello predisposto nell'allegato IIIB è eliminato".

b) al comma 1 dell'articolo 58 la lettera *e)* è soppressa».

7.259

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente nuovo comma:

«11-*bis*. Alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2012, le parole "entro il 31 marzo 2013" sono sostituite con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2014"».

7.260

RUSSO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74/2012 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012, le parole: "entro il 31 marzo 2013" sono sostituite con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2014"».

7.261

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

«11-*bis*. Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 24 novembre 2003, n. 375, è prorogato di cinque anni».

7.262

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

«11-*bis*. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 la parola: "2014" è sostituita dalla seguente: "2015"».

7.263

MARIN, CARRARO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Alle associazioni sportive dilettantistiche che, in ottemperanza all'articolo 5 del decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 agosto 2013, devono dotarsi di defribrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita, possono inoltrare richiesta al Ministero di un contributo per il loro acquisto. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi non oltre il 15 gennaio 2014, si provvede a stabilire, nei limiti delle risorse proprie del Ministero, l'ammontare complessivo del contributo per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, le

modalità con cui le associazioni possono inoltrare richiesta ed i tempi e le modalità per la sua erogazione».

7.264

IURLARO, D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, TARQUINIO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Al fine di garantire le finalità di cui alla legge 285/1994 il fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza è incrementato per il 2014 di 10 milioni di euro, a valere sulle risorse proprie a legislazione vigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

7.265

MANCUSO

Dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-*bis*. A11'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, della legge 30 marzo 2001 n. 152, le parole: "due terzi delle provincie" sono sostituite dalle seguenti: "il cinquanta per cento delle province"».

7.266

MANCUSO

Dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 3, comma 2, della legge 30 marzo 2001 n. 152, le parole: "due terzi delle provincie" sono sostituite dalle seguenti: "il cinquanta per cento delle province"».

7.267

MANCUSO

Dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 3 della legge 30 marzo 2001 n. 152 viene introdotto il seguente comma:

"3. Nelle regioni a statuto speciale per la verifica del requisito di cui alla lettera *b)* si fa comunque riferimento al numero delle province già istituite prima dell'entrata in vigore della presente legge"».

7.268

MANCUSO

Dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-*bis*. Il comma 12 dell'articolo 1 della legge del n. 228 del 24 dicembre 2012 n. 228, è abrogato».

7.269

GAMBARO, ANITORI, DE PIN

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Dopo il comma 1 dell'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, è aggiunto il seguente:

"1- *bis*. Alla banca dati di cui al comma 1 possono accedere i periti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 157, ai quali. spetta l'obbligo di inviare all'NASS, che allestirà apposita struttura .informatica atta al ricevimento, le copie di tutte le relazioni inviate a Compagnie assicurative, nelle quale si segnalano elementi utili al contrasto di frodi. L'inosservanza sarà sanzionata secondo le modalità da stabilirsi con apposito regolamento da emanarsi di concerto tra l'IVASS e la CONSAP"».

7.270

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-*bis*. L'anno scolastico 2012/2013 è incluso nei requisiti di accesso ai Percorsi abilitanti speciali (PAS). Dal presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

7.271

GAMBARO, ANITORI, DE PIN

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-*bis* Il comma 2 dell'art. 156 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, è abrogato».

7.272

CENTINAIO, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 21 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, i commi 1 e 2 sono abrogati>.

7.0.1

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, LEZZI, BULGARELLI, BERTOROTTA, MANGILI, TAVERNA, AIROLA, BATTISTA, BIGNAMI, BLUNDO, BOCCHINO, BOTTICI, BUCCARELLA, CAMPANELLA, CAPPELLETTI, CASALETTO, CASTALDI, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DE PIETRO, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIROTTO, GIARRUSSO, LUCIDI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, MUSSINI, NUGNES, ORELLANA, PEPE, PETROCELLI, MAURIZIO ROMANI, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, SIMEONI, VACCIANO

*Dopo l'***articolo 7***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis.*

(Reddito di cittadinanza)

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito il Reddito di Cittadinanza in attuazione dei principi fondamentali sanciti dall'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea nonché dei principi di cui agli articoli 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38 della Carta Costituzionale.

2. Il Reddito di cittadinanza è finalizzato a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale nonché a favorire la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione attraverso politiche-finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale di tutti i soggetti a rischio di marginalità nella società e nel mondo del lavoro.

3. Il Reddito di cittadinanza è istituito su tutto il territorio nazionale allo scopo di promuovere le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro, all'istruzione, all'informazione, alla cultura e alla sua libera scelta sottraendo ogni individuo dall'ambito della precarietà al fine dell'ottenimento della redistribuzione della ricchezza e della salvaguardia della dignità della persona.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge apposito fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato "Fondo per il reddito di cittadinanza". Il Fondo è alimentato con le maggiori entrate e le minori spese di cui ai commi 81 e seguenti.

5. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza di cui alla presente legge si intende per:

a) reddito di cittadinanza: l'insieme delle misure volte al sostegno al reddito per tutti i soggetti residenti sul territorio nazionale che hanno un reddito inferiore alla soglia di povertà come definita alla lettera *d)* del presente comma al fine di garantire la pari dignità sociale e la partecipazione al progresso del paese;

b) beneficiari: tutti i cittadini in possesso dei requisiti di idoneità previsti dal presente articolo per il diritto al percepimento del reddito di cittadinanza;

c) struttura informativa centralizzata: la rete informativa utilizzata per la condivisione e l'aggiornamento di una banca dati finalizzata ad implementare e gestire i processi di cui al presente articolo;

d) soglia di povertà relativa: è il valore convenzionale calcolato dall'ISTAT che individua il valore di spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia anche composta da un singolo soggetto, viene definita povera in termini relativi ossia in rapporto al livello economico medio di vita dell'ambiente o della nazione;

e) reddito familiare: è il reddito complessivo netto derivante da redditi percepiti in Italia o all'estero, anche sotto la forma di sostegno al reddito o che potranno essere percepiti sulla base di apposita documentazione nell'anno di presentazione della richiesta di reddito di cittadinanza da parte del richiedente e degli appartenenti al suo nucleo familiare;

f) nucleo familiare: il nucleo composto da richiedente, soggetti con i quali convive e soggetti considerati a suo carico. I soggetti con i quali convive il dichiarante sono coloro che risultano dallo

Stato di famiglia. I coniugi appartengono sempre al medesimo nucleo familiare anche se residenti separatamente e non appartengono al medesimo nucleo familiare solo in caso di separazione giudiziale o omologazione della separazione consensuale, oppure quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli. I figli minori che convivono con il proprio genitore fanno parte del nucleo familiare al.. quale appartiene il genitore stesso (caso di coniugi non conviventi). Per le famiglie che non sono comprese nella presente definizione si applica quanto previsto dal decreto legislativo 109/98 e dal DPCM n. 221/1999;

g) familiari a carico: sono i componenti del nucleo familiare minori degli anni diciotto, i maggiori di anni diciotto fino al compimento del venticinquesimo anno di età purché studenti o in possesso di una qualifica o diploma professionale, riconosciuti e utilizzabili a livello nazionale e dell'Unione Europea, compresi nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o di un diploma di istruzione secondario di II grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro ovvero la frequenza di un corso per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche;

h) fondo per il Reddito di Cittadinanza: è il fondo di cui al comma 4 istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di garantire l'erogazione dei benefici;

i) bilancio di competenze: è una metodologia di intervento e consulenza di processo in ambito lavorativo e nell'orientamento professionale per adulti. È un percorso volontario che mira a promuovere la riflessione e l'autoriconoscimento delle competenze acquisite nei diversi contesti di vita al fine di renderne possibile la trasferibilità e la spendibilità nella ridefinizione e riprogettazione del proprio percorso formativo-lavorativo;

j) salario minimo garantito: è la paga oraria minima che il datore di lavoro deve corrispondere.

6. Il Reddito di Cittadinanza garantisce al beneficiario, qualora unico componente di nucleo familiare, il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto pari a 7.200,00 euro stabilito in ordine alla soglia di povertà relativa, quantificata a partire dall'anno 2013 in 600 euro mensili netti.

7. Il Reddito di Cittadinanza garantisce al nucleo familiare il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito minimo in ordine alla soglia di povertà relativa quantificata a partire dall'anno 2013 secondo la tabella di cui all'Allegato l della presente legge.

8. La misura del Reddito di Cittadinanza di cui ai commi 6 e 7 è fissata sulla base del livello di soglia di povertà relativa aggiornata ogni anno e in ogni caso non potrà essere inferiore al reddito annuo pari a 7.200 euro netti.

9. La misura del Reddito di Cittadinanza di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, per il solo caso di lavoratori autonomi, viene calcolata con riferimento al reddito netto dell'anno precedente a quello di inoltro della richiesta, con previsione di successivo calcolo di compensazione, da effettuarsi non appena disponibili i dati reddituali relativi all'anno in corso. Nel caso in cui dal calcolo emerga che i redditi reali abbiano superato la soglia di povertà relativa individuale, il beneficiario restituisce l'eccedenza a partire dall'anno in cui il suo reddito supera del 100 per cento il valore della predetta soglia. Nel caso in cui dal calcolo emerga che i redditi reali siano stati inferiori alla soglia di povertà relativa individuale, il beneficiario ha diritto a ricevere l'integrazione di quanto non percepito a partire dalla prima erogazione disponibile.

10. Ai fini dell'accesso al Reddito di Cittadinanza viene tenuto in considerazione il reddito familiare dichiarato al momento della richiesta secondo le modalità previste dal presente articolo.

11. n richiedente, in caso di esito positivo delle verifiche svolte da parte delle strutture preposte, ha diritto a ricevere esclusivamente la quota di reddito di cittadinanza a lui spettante e calcolata secondo gli allegati 1 e 2 del presente articolo.

12. A completamento della richiesta inoltrata da un componente di nucleo familiare con soggetti potenzialmente beneficiari, i medesimi componenti acquisiscono il diritto a ricevere l'erogazione diretta della quota a loro spettante, secondo i criteri stabiliti nella tabella di cui agli allegati 1 e 2 del presente articolo, esclusivamente tramite richiesta personale agli uffici competenti.

13. La quota parte di reddito di cittadinanza riferita ai figli minori a carico spetta in parti eguali a entrambi i genitori fatte salve diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria.

14. Hanno diritto a richiedere e percepire il Reddito di Cittadinanza tutti i soggetti che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto i 18 anni di età, sono residenti sul territorio nazionale, percepiscono un reddito netto annuo inferiore ad euro 7.200 netti ovvero appartengono ad un nucleo familiare il cui reddito è inferiore ai valori indicati nella tabella di cui all'allegato 1 della presente legge e che sono compresi in una delle seguenti categorie:

a) soggetti in possesso di cittadinanza italiana;

b) soggetti aventi cittadinanza estera, residenti da almeno due anni in territorio italiano, che dimostrano di aver lavorato in Italia nell'ultimo biennio per un numero di ore pari o superiore a 1.000 ovvero essere stati titolari di un reddito netto pari o superiore a 6.000 euro complessivi nei due anni precedenti a quello della fruizione dei benefici di cui al presente articolo;

c) il Governo è delegato all'emanazione di un decreto che preveda la stipula di convenzioni con altri Stati al fine di verificare se i richiedenti siano attualmente beneficiari di altri redditi nei paesi di origine o, qualora di cittadinanza italiana, in paesi esteri.

15. Per i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 25 anni costituisce requisito fondamentale essere in possesso di qualifica o diploma professionale; riconosciuti e spendibili a livello nazionale e comunitario, in quanto compresi nell'apposito Repertorio nazionale, condiviso tra Stato e Regioni con l'Accordo del 29 aprile 2010 o di un diploma di istruzione secondario di li grado utile per l'inserimento lavorativo ovvero essere in corso di frequenza per l'acquisizione di uno dei predetti titoli o qualifiche.

16. Nel caso di nucleo familiare con un unico componente che svolge attività, comprovata da attestazioni di frequenza, di studente a tempo pieno in modo esclusivo, il reddito di cittadinanza viene erogato solo nel caso in cui il nucleo familiare di provenienza sia al di sotto della soglia di povertà relativa di cui al comma 6 del presente articolo.

17. Ai fini dell'efficace svolgimento delle procedure di informatizzazione, gestione, controllo ed erogazione del reddito di cittadinanza, vengono attribuite le seguenti competenze:

a) le strutture dei centri per l'impiego hanno il compito di ricevere le domande di accesso al reddito di cittadinanza di cui al presente articolo. I centri per l'impiego gestiscono le procedure, coordinano le attività degli enti che partecipano allo svolgimento dei procedimenti, ne raccolgono i pareri per le parti di competenza e nel caso di esito positivo inviano all'Inps il parere favorevole all'erogazione del reddito di cittadinanza;

b) i Comuni hanno il compito di favorire e supportare le procedure per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo in particolare per i soggetti per i quali si renda necessario attivare percorsi di supporto ed inclusione sociale, per disabili gravi, per i soggetti pensionati con reddito inferiore alla soglia di cui al comma 5 lettera *d)* del presente articolo. In tali casi i servizi sociali laddove necessario possono procedere alla presentazione della richiesta ai centri per l'impiego competenti per territorio utilizzando la struttura informativa centralizzata;

c) le regioni hanno il compito di favorire in coordinamento con i centri per l'impiego, i comuni e in accordo con i ministeri competenti per materia, le politiche attive del lavoro nonché la nascita di nuove realtà imprenditoriali, attraverso lo scambio di buone pratiche e incentivando iniziative fra i comuni anche consorziati tra loro. Le Regioni attraverso l'Osservatorio sul mercato del lavoro e sulle politiche di *welfare* a livello regionale al fine di monitorare la distribuzione del reddito, la struttura della spesa sociale e fornire le statistiche sulla possibile platea di beneficiari del presente articolo;

d) l'INPS è ente competente per le attività di verifica e controllo dei dati dichiarati e provvede all'erogazione del reddito di cittadinanza a ciascun beneficiario previa valutazione positiva da parte del centro per l'impiego, per il tramite del fondo di cui al comma 4 del presente articolo. L'INPS altresì condivide con i Centri per l'Impiego i dati riguardanti r erogazione di tutti i sussidi che ha in gestione;

e) l'agenzia delle entrate nell'ambito delle proprie competenze esegue le verifiche e i controlli dei dati dichiarati dai richiedenti ai fini dell'erogazione del Beneficio di cui al presente articolo;

f) Le Direzioni regionali e territoriali del lavoro per quanto attiene alle attività da esse esercitate

implementano la struttura informativa centralizzata con i dati in loro possesso;

g) le scuole di ogni ordine e grado forniscono ai centri per l'impiego ed ai comuni le informazioni relative all'assolvimento degli obblighi scolastici ed implementano i dati relativi alla certificazione delle competenze dei soggetti beneficiari tramite la Struttura informativa centralizzata;

h) le agenzie formative accreditate ai sensi del: Accordo Stato Regioni del 20 marzo 2008, Accordo 131/2003 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, Accordo Stato Regioni 1º agosto 2002, decreto ministeriale (Mlps) 25 maggio 2001 n. 166, Accordo Stato Regioni del 18 febbraio 2000, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, legge 24 giugno 1997, n. 196, forniscono ai centri per l'impiego ogni informazione in relazione alla programmazione dei corsi e dei percorsi formativi e alla frequenza ai corsi ed ai percorsi formativi svolti dai cittadini ed implementano i dati relativi alla certificazione delle competenze dei soggetti tramite la Struttura informativa centralizzata;

i) le Università e gli istituti di alta formazione implementano i dati relativi alla certificazione delle competenze dei cittadini tramite la Struttura informativa centralizzata.

18. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e delle politiche sociali emana un decreto, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, al fine di stabilire le procedure di coordinamento tra gli enti di cui al comma 17 del presente articolo.

19. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, è istituito l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche di *Welfare*. L'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche di *Welfare*, attraverso lo stretto scambio di informazioni con gli osservatori regionali, provinciali e i Comuni, ha il compito di analizzare l'evoluzione dei mercati dell'occupazione e delle politiche sociali, con particolare riferimento ai settori d'attività interessati al completamento della domanda di lavoro e offre un sistema di informazione sulle politiche sociali e occupazionali, con l'obiettivo di rendere funzionale il dispositivo del presente articolo nonché gli altri strumenti offerti dall'ordinamento a tutela delle esigenze di carattere sociale ed occupazionale, altresì definisce, in accordo con il Ministero dell'Università, dell'istruzione e della ricerca, le linee guida per l'attuazione di politiche attive volte al raggiungimento dell'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione.

20. Le strutture di cui ai commi 17, 18 e 19, ai fini del presente articolo ed in ottemperanza alle disposizioni in materia di Agenda Digitale europea, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dati definite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ampliano, implementano ed utilizzano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la Banca dati di cui al decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, coordinato con la legge 9 agosto 2013, n. 99, alla quale confluiscono quantomeno: i dati anagrafici del cittadino, stato di famiglia, certificazione Isee, certificazione reddito al netto delle tasse riferito all'anno in corso, certificazione reddito di cittadinanza percepito, dati in possesso dell'Inps, beni immobili di proprietà, competenze certificate del cittadino acquisite in ambito formale, non formale e informale, stato di frequenza scolastica dello studente.

21. I dirigenti delle strutture pubbliche o aziende speciali di enti pubblici, cui è conferito l'incarico di partecipare allo sviluppo della struttura informativa centralizzata di cui al presente articolo, hanno l'obbligo di riferire trimestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali lo stato di avanzamento dei lavori finalizzati al completamento della medesima struttura informativa centralizzata.

22. Tutti i soggetti identificati come soggetti abilitati secondo la legge 183/2010 e le Note Circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 13/SEGR/000440 del 4 gennaio 2007 e n. 13/SEGR/0004746 compresi i datori di lavoro hanno l'obbligo di registrarsi, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Banca dati di cui al decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, e di trasmettere tutti i dati elaborati relativi agli utenti.

23. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è delegato ad emanare entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge un decreto contenente disposizioni relative alla ottimizzazione

dei processi funzionali alla realizzazione della struttura informativa centralizzata, prevedendo:

a) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigenziale competente per la cura dei procedimenti di realizzazione della struttura informativa centralizzata di cui al comma 21 del presente articolo, che non abbia ottemperato sulla base dei dati monitorati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) meccanismi sanzionatori di carattere amministrativo per i soggetti identificati al comma 22 del presente articolo, da erogare in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal medesimo comma 22.

24. I dati personali elaborati ai fini del presente articolo sono trattati ai sensi del decreto legislativo n. 196/03.

25. Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui al presente articolo inoltra domanda di ammissione alle strutture preposte territorialmente competenti, indicate al comma 17, lettere *a)* e *b)*, allegando:

a) copia dell'Isee;

b) autodichiarazione attestante i redditi percepiti e percepibili, nel corso dell'anno solare di presentazione della domanda, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, fatte salve le ipotesi di cui al comma 9.

26. La sussistenza delle condizioni di cui ai commi 14, 15 e 16 del presente articolo è'verificata e attestata dalle strutture preposte di cui ai commi 17, 18 e 19 secondo competenza attraverso la consultazione e l'implementazione della banca dati centralizzata di cui ai commi da 20 a 24 del presente articolo.

27. Le strutture preposte all'accoglimento della domanda di cui ai commi 17, 18 e 19 possono riservarsi la facoltà di richiedere la documentazione inerente ai redditi percepiti e percepibili, nell'anno solare della presentazione della domanda, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare.

28. Sul sito internet dei centri per l'impiego devono essere pubblicate le modalità per la presentazione della richiesta e i moduli semplificati.

29. Il Reddito di Cittadinanza viene erogato per il periodo durante il quale il beneficiario si trova in una delle condizioni previste ai commi 14 , 15 e 16. Per il beneficiario maggiorenne in età non pensionabile, la continuità dell'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata al rispetto degli obblighi di cui ai successivi commi da 30 a 46.

30. Il Beneficiario in età non pensionabile deve fornire immediata disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti.

31. Il beneficiarlo fornita la disponibilità di cui al comma 1 del presente articolo, deve entro sette giorni intraprendere il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo tramite le strutture preposte alla presa in carico del soggetto indicate ai commi da 38 a 45.

32. I Beneficiari del Reddito di Cittadinanza hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente agli enti preposti ogni variazione della situazione reddituale, lavorativa, familiare o patrimoniale che comporta la perdita del diritto a percepire il Reddito di Cittadinanza o che comporta la modifica dell'entità dell'ammontare del Reddito di Cittadinanza percepito e anche in costanza di diritto al beneficio è tenuto a rinnovare la domanda di ammissione annualmente.

33. In linea con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite in ambito formale, non formale ed informale, nonché in base agli interessi ed alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego di cui ai commi da 38 a 45, il beneficiario è obbligato ad offrire la propria disponibilità, per l'espletamento di attività utili alla collettività da svolgere presso il Comune di residenza che istituisce progetti ai predetti fini compatibilmente, nel caso di disabili e anziani, con le loro capacità.

34. I Comuni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge devono attivare tutte le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui al comma precedente.

35. Il beneficiario in riferimento alle attività di cui al comma 33 è tenuto a mettere a disposizione della collettività un minimo di quattro ore settimanali da ritenersi esclusivamente prestate a titolo di

volontariato.

36. Gli obblighi di cui al comma 31 vengono attestati dal Comune che provvede ad aggiornare la Banca Dati centralizzata.

37. Gli obblighi di cui al comma 31 sono subordinati all'attivazione di progetti da parte dei comuni interessati.

38. I centri per l'impiego, ai fini dell'inserimento lavorativo, hanno il compito della presa in carico dei soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al presente articolo ed erogano servizi ai fini dell'accompagnamento all'inserimento lavorativo, altresì provvedono nel corso del primo anno dall'entrata in vigore della presente legge, a forme di pubblicizzazione del diritto ai benefici del reddito di cittadinanza, attraverso l'invio di comunicazioni a mezzo posta o pec, presso le residenze dei potenziali beneficiari.

39. I centri per l'impiego cooperano con le Regioni, i Comuni e l'Agenzia del Demanio, ciascuno con le proprie risorse, al fine di promuovere la nascita di nuove attività imprenditoriali in relazione alle caratteristiche produttive, commerciali, economiche del territorio, nell'ottica dell'inserimento lavorativo dei beneficiari di cui al presente articolo.

40. Al fine di favorire la nascita di attività imprenditoriali di cui al precedente comma e nell'ottica dello sviluppo occupazionale nei settori innovativi, all'articolo 58, dopo il comma 1, del decreto-legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, è inserito il seguente:

"1-*bis*. È riservata una quota del 10 per cento del totale dei beni immobiliari di cui al comma 1, da destinare a progetti di sviluppo di ?*start-up* innovative' di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e da destinare a progetti di sviluppo di ?incubatori certificati' di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.".

41. Le attività di cui al comma 38 possono essere altresì svolte dalle agenzie di intermediazione del lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003.

42. Le agenzie di cui al comma 41 oltre a tutte le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003 pur escluse dalla possibilità di prendere in carico il soggetto, sono tenute a inserire i dati in loro possesso nella banca dati di cui ai commi da 20 a 24 del presente articolo.

43. I centri per l'impiego, nonché le agenzie di intermediazione, in relazione ai servizi erogati di cui al comma l del presente articolo, tenendo conto delle competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, delle capacità fisiche, delle disabilità nonché di mansioni precedentemente svolte, procurano al beneficiario proposte di lavoro.

44. Tutte le Agenzie di cui al presente articolo, devono individuare, attraverso la Struttura informativa centralizzata, le candidature idonee a ricoprire le posizioni lavorative per le quali hanno ricevuto incarico da parte dei loro committenti.

45. Le Agenzie formative accreditate hanno il compito di fornire una formazione mirata, orientata verso quei settori in cui è maggiore la richiesta di lavoro qualificato in linea con le indicazioni degli osservatori regionali e nazionali del mercato del lavoro e sulle politiche di *Welfare*. Le Agenzie formative accreditate devono inserire al lavoro una quota annua pari almeno al 10 per cento degli iscritti che conseguono il titolo. Ai predetti fini formativi e di inserimento al lavoro, l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche di *Welfare* di cui al comma 17, lettera *h)* ha il compito di verificare e monitorare le attività delle agenzie formative e provvede ad inibire l'assegnazione di nuovi corsi alle Agenzie formative accreditate, per l'anno successivo, nel caso di mancato inserimento al lavoro della quota minima del 10 per cento degli iscritti che conseguono il titolo.

46. Il beneficiario, in età non pensionabile ed abile al lavoro, fatte salve le previsioni di cui alla legge 68/99, in relazione alle proprie capacità è tenuto, pena la perdita del beneficio a:

a) fornire disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti;

b) sottoporsi al colloquio di orientamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 181/2000 e

successive modifiche ed integrazioni;

c) accettare espressamente di essere avviato a un progetto individuale di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro;

d) seguire il percorso di bilancio delle competenze previsto nonché redigere, col supporto dell'operatore addetto, il piano di azione individuale funzionale all'inserimento lavorativo;

e) svolgere con continuità un'azione di ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite con i servizi competenti;

f) accettare espressamente, nel caso di individuazione di carenze professionali o di riconoscimento di specifiche propensioni, qualora rilevate dall'ente preposto durante il colloquio di orientamento ed il percorso di bilancio delle competenze, di essere avviato e completare corsi di riqualificazione professionale o formazione professionale da ritenersi obbligatori ai fini del presente articolo con esclusione dei casi di comprovata impossibilità derivante da cause di forza maggiore;

g) sostenere colloqui ovvero prove di selezione per attività lavorative attinenti alle competenze certificate;

h) partecipare attivamente alla ricerca del lavoro e recarsi con cadenza periodica, pari a una volta a settimana, presso il CPI o l'Agenzia che lo ha preso in carico.

47. Il beneficiario in età non pensionabile ed abile al lavoro o qualora disabile in relazione alle proprie capacità, perde il diritto all'erogazione del reddito di cittadinanza al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

a) non ottempera agli obblighi di cui al comma 46;

b) sostiene più di tre colloqui di selezione con palese volontà di ottenere esito negativo accertata e dichiarata dai responsabili del procedimento di cui al presente articolo;

c) rifiuta nell'arco di tempo riferito al periodo di disoccupazione, più di tre proposte di impiego ritenute congrue ai sensi del comma seguente e presentate dal centro per l'impiego o dalle strutture preposte di cui ai commi 17, 18 e 19 o da 38 a 45;

d) qualora a seguito di impiego o reimpiego receda senza giusta causa dal contratto di lavoro, per due volte nel corso dell'anno solare;

e) qualora non ottemperi agli obblighi di cui al comma 35 se in presenza di progetti già avviati dai Comuni.

48. Ai fini del presente articolo è considerata congrua la proposta di lavoro di cui al precedente comma se munita dei seguenti requisiti:

a) è attinente alle propensioni, agli interessi e alle competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale e informale, certificate nel corso del colloquio di orientamento e nel percorso di bilancio delle competenze dagli Enti preposti di cui ai commi da 38 a 45;

b) la retribuzione oraria è pari a un importo maggiore o uguale all'ottanta per cento rispetto a quella delle mansioni di provenienza e comunque non inferiore a quanto previsto dai CCNL di riferimento e in stretta osservanza di quanto previsto ai commi 77, 78 e 79;

c) fatte salve espresse volontà del richiedente la sede del luogo di lavoro non dista oltre 50 km dalla residenza del soggetto interessato e il luogo di lavoro è raggiungibile con i mezzi pubblici in un arco di tempo non superiore ad ottanta minuti.

49. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione.

50. Sono esentate dall'obbligo della ricerca del lavoro e dagli obblighi di cui al comma 46 le madri fino al compimento del terzo anno di età dei figli ovvero in alternativa i padri su specifica richiesta o comunque nel caso di nucleo familiare monoparentale.

51. Ai fini del presente articolo la partecipazione, del Beneficiario del reddito di cittadinanza, a progetti imprenditoriali promossi dal centro per l'impiego territorialmente competente ai sensi del comma 39, è da considerarsi alternativa ed equivalente all'assolvimento degli obblighi di formazione di cui al comma 46, lettera *f)*.

52. Lo Stato, le Regioni e i Comuni riconoscono ad ogni cittadino il diritto all'abitazione quale bene primario collegato alla personalità e annoverato tra i diritti fondamentali della persona tutelati dall'articolo 11 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali recepito con legge 881/77, dall'articolo 2 della costituzione e dalla Carta sociale europea, sia per l'accesso all'alloggio che nel sostegno al pagamento dei canoni di locazione.

53. I beneficiari del reddito di cittadinanza non proprietari di immobili ad uso abitativo e locatari dell'abitazione principale, non percettori di altre agevolazioni per l'abitazione, hanno diritto a ricevere l'agevolazione di cui al fondo nazionale di sostegno per l'accesso al contributo per le locazioni di cui all'articolo 11, legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, maggiorata del 20 per cento.

54. Al fine del presente articolo, per i beneficiari del Reddito di cittadinanza, il fondo di cui al comma 53 è aumentato di 200.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2014-2016. All'onere si provvede mediante le maggiori risorse di cui ai commi 80 e seguenti.

55. Ai fini di cui ai commi da 1 a 4 nonché con l'obiettivo di applicare le normative di riferimento in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, i comuni anche riuniti in consorzi e le regioni hanno l'obbligo di erogare servizi integrativi a supporto dei beneficiari del reddito di cittadinanza e forniscono:

a) sostegno alla scolarità nella fascia d'obbligo, in particolare per acquisto libri di testo;

b) sostegno all'istruzione ed alla formazione dei giovani con particolare riferimento alla concessione di agevolazioni per l'acquisto di libri di testo ed il pagamento di tasse universitarie;

c) sostegno per l'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari;

d) misure di sostegno alla formazione e incentivi all'occupazione;

e) misure di sostegno all'uso dei trasporti pubblici;

f) misure volte a favorire il diletto attraverso la concessione di benefici per la fruizione di rappresentazioni culturali.

56. Al fine di coniugare gli obiettivi di efficacia del presente articolo e sostenere la diversificazione dei benefici offerti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero delle attività produttive e il Ministero dell'economia, emana entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge un decreto contenente misure volte a fornire agevolazioni per i costi utenze di gas, acqua, elettricità e telefonia fissa attraverso la determinazione di relative tariffe sociali per i beneficiari del presente articolo.

57. Al fine di promuovere l'accesso ai benefici di cui al presente articolo, i comuni anche riuniti in consorzi in coordinamento con i centri per l'impiego, elaborano annualmente programmi di divulgazione e relativa assistenza in favore dei senza tetto e dei senza fissa dimora.

58. Al fine di monitorare l'attuazione del presente articolo i comuni anche riuniti in consorzi comunicano semestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali lo stato di attuazione dei programmi di cui al comma 57 ed i relativi risultati conseguiti.

59. Entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge il Ministero del lavoro e delle politiche sociali emana un regolamento contenente la modulistica per le comunicazioni di cui al comma 58.

60. Il reddito di cittadinanza è erogato da INPS ed è riscosso: presso gli uffici postali in contanti allo sportello, con accredito sul proprio conto corrente postale, su conto di deposito a risparmio o con accredito su carta prepagata, tenuto conto delle esigenze del beneficiario.

61. Ferma restando la competenza della sede Inps, nel cui ambito territoriale il beneficiario è residente, il pagamento può essere richiesto presso ciascun ufficio pagatore sul territorio nazionale.

62. Al fine di agevolare la fiscalità generale l'importo mensile del reddito di cittadinanza è incrementato del 5 per cento per i beneficiari che accettano di ricevere l'erogazione su carta prepagata e che utilizzano almeno il 70 per cento dell'importo della mensilità precedente in acquisti effettuati tramite la medesima carta prepagata.

63. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze stipulano una convenzione con poste italiane e con INPS finalizzata all'erogazione del

reddito di cittadinanza tramite una carta prepagata gratuita di uso corrente, e alla predisposizione di uno strumento automatico utile a rilevare mensilmente l'ammontare della spesa effettuata tramite carta prepagata ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al. comma 1 del presente articolo.

64. Al fine di promuovere l'emersione del lavoro irregolare, il beneficiario che segnala alla Direzione territoriale del lavoro una eventuale, propria prestazione lavorativa pregressa, e irregolare, a seguito di relativo accertamento da parte dalle autorità ispettive competenti, riceve una maggiorazione del reddito di cittadinanza nella misura del 5 per cento.

65. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile e in attesa dell'adozione di ulteriori misure è istituito un incentivo per i datori di lavoro che assumono, con- contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori beneficiari del presente articolo.

66. Le assunzioni di cui al comma 65 devono comportare un Incremento occupazionale netto per ogni singola azienda beneficiaria dell'incentivo.

67. L'incentivo mensile è pari al reddito di cittadinanza percepito dal beneficiario al momento dell'assunzione e non può superare a 600 euro mensili, corrisposti al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.

68. L'incentivo ha un durata massima di dodici mesi.

69. L'incremento occupazionale di cui al comma 66 è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

70. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto titolare.

71. L'accesso al reddito di cittadinanza è condizionato ad accertamento fiscale. Al predetto fine INPS e Agenzia delle Entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individuano l'esistenza di omissioni ovvero difformità dei dati dichiarati rispetto agli elementi conoscitivi in possesso dei rispettivi sistemi informativi e provvedono alle relative comunicazioni al Centro per l'impiego territorialmente competente.

72. Il beneficiario che rilascia dichiarazioni mendaci, perde definitivamente il diritto al Reddito di Cittadinanza ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito alla data della perdita del beneficio medesimo.

73. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 32 qualora relativi ad un incremento della capacità reddituale, a seguito di seconda omessa tempestiva comunicazione, comporta la perdita di ogni beneficio di cui al presente articolo.

74. Il termine per la segnalazione di cui al comma 73 è fissato in giorni 30 dall'effettivo incremento reddituale.

75. Il beneficiario del reddito di cittadinanza che svolge contemporaneamente attività di lavoro irregolare perde il diritto al beneficio ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito alla data della perdita del beneficio medesimo.

76. In caso di erogazione del reddito di cittadinanza, la mancata frequenza ai percorsi scolastici da parte del figlio minore a carico del beneficiario, comporta una riduzione della quota parte di reddito di cittadinanza riferita al minore a carico per ciascun figlio in dispersione scolastica in caso di primo richiamo la riduzione sarà pari al 30 per cento ovvero al 50 per cento in caso di secondo richiamo ovvero alla perdita del beneficio in caso di terzo richiamo.

77. In adempimento ai principi costituzionali sanciti dall'articolo 36 della Costituzione nonché dai commi da 1 a 4 del presente articolo, al fine di integrare le relative misure in favore di tutti i cittadini, è istituito il salario minimo garantito.

78. Fatte salve disposizioni di maggior favore previste dalla contrattazione collettiva nazionale la

retribuzione oraria lorda applicabile a tutti i rapporti aventi per oggetto una prestazione lavorativa non può essere inferiore a 9 euro.

79. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, fissati nella misura massima annua di 19.000 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 80 e seguenti.

80. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2014";

c) al comma 13, lettera *a)*, numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

d) al comma 19, lettere *a), b)* e *c)* numero 3), le parole: "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";

e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

1) nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013";

2) nell'ultimo periodo, le parole: "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente:

"28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis)* a *c-quater)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis)* a *c-quinquies)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con le seguenti modalità:

1) per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2) per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1º gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.";

h) al comma 29, le parole: "1º gennaio 2012" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1º gennaio 2014", "31 dicembre 2013";

i) ai commi 30 e 31, le parole: "31 marzo 2012" e le parole: "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

l) al comma 32, le parole: "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";

m) al comma 33 le parole: "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per ma quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.".

81. Alle disposizioni di cui al comma 80 si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro

dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

82. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

83. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

84. Le ritenute, le imposte sostituite, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis)* a *c-quinquies)* del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 25 per cento.

85. Le disposizioni dei commi da 80 a 84 esplicano effetto a decorrere dal 1º gennaio 2014.

86. Al commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'1 per cento". Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata del 5 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto.

87. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è aumentata di 1 punto percentuale. È fatto divieto agli operatori economici dei settori richiamati al comma 16 di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo.

88. A decorrere dal 1º gennaio 2014 una quota non inferiore a 2.700 milioni di euro annui delle entrate derivanti dai giochi pubblici è destinata alle finalità della presente legge. Al fine di assicurare le predette risorse il Ministero dell'economia e finanze ? Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita.

89. Le dotazioni finanziarie iscritte nello Stato di previsione del Ministero della difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della difesa per un importo non inferiore a 2.500 milioni annui, per essere riassegnate all'entrata del Ministero dell'economia e finanze.

90. A decorrere dall'anno 2014, rimposta di bollo di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica nella misura del 18 per mille.

91. A decorrere dal 1º gennaio 2014, per un periodo di tre anni, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria è dovuto un contributo di solidarietà, da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:

a) da 1 fino a 6 volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;

b) da 6 fino a 11 volte il minimo: aliquota 0,5 per cento;

c) da 11 fino a 15 volte il minimo: aliquota 5 per cento;

d) da 15 fino a 20 volte il minimo: aliquota 10 per cento;

e) da 20 fino a 25 volte il minimo: aliquota 15 per cento;

f) da 25 fino a 31 volte il minimo: aliquota 20 per cento;

g) da 31 fino a 39 volte il minimo: aliquota 25 per cento;

h) da 39 fino a 50 volte il minimo: aliquota 30 per cento;

i) oltre 50 volte il minimo: aliquota 32 per cento.

Le somme derivanti dalla presente disposizione concorrono integralmente al finanziamento degli interventi previsti dal presente articolo.

92. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione cosi individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato.

93. I partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto il finanziamento pubblico ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della legge 3 giugno 1999, n. 157, in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data medesima, cessano dal diritto ad usufruirne a decorrere dall'esercizio finanziario in corso.

94. Sono abrogati:

a) gli articoli 1 e 3, commi dal secondo al sesto, della legge 18 novembre 1981, n. 659;

b) l'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 413;

c) gli articoli 9 e 9-*bis*, nonché l'articolo 12, comma 3, limitatamente alle parole: "dagli aventi diritto", l'articolo 15, commi 13, 14, limitatamente alle parole: "che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali", e 16, limitatamente al secondo periodo, e l'articolo 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

d) l'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43;

e) l'articolo 1, commi 1, 1-*bis*, 2, 3, 5, 5-*bis*, 6, con esclusione del secondo periodo, 7, 8, 9, 10, e gli articoli 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157;

f) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, commi da 8 a 21, e 10 della legge 6 luglio 2012, n. 96.

95. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, all'articolo 11, comma 1, la lettera *e)* del testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalle seguenti:

"*e)* oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;

f) oltre 100.000 euro, 45 per cento".

96. A decorrere dal 1º gennaio 2014 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore complessivo è superiore a 1.500.000 euro. Per patrimoni mobiliari si intendono:

a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;

b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative.

97. Sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.

98. L'imposta di cui al comma 96 è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure:

1) per patrimoni superiori a 1.500.000 euro, lo 0,50 per cento;

2) per patrimoni superiori a 2.500.000 euro, lo 0,75 per cento;

3) per patrimoni superiori a 5.000.000 di euro, lo 0,85 per cento;

4) per patrimoni superiori a 10 milioni di euro, l'1,5 per cento;

5) per patrimoni superiori a 15 milioni di euro, il 3 per cento.

99. Entro il 31 marzo 2014, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori dei patrimoni immobiliari.

100. il valore complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolato sommando i valori determinati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, cosi come modificati dal presente articolo.

101. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 96 sono esclusiifondi immobiliari e le società di costruzioni.

102. L'imposta di cui al comma 96 è versata in un'unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.

103. A decorrere dal 1º gennaio 2014, i contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, sono abrogati. Le risorse iscritte nel bilancio dello stato sono versate all'entrata del bilancio per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 4.

104. A decorrere dal 1º gennaio 2014, le somme riferite alle scelte non espresse dai contribuenti della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono destinate integralmente al Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 4.

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo la lettera* a), *aggiungere le seguenti:*

«*a-bis)* all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

a-ter) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

2) *dopo la lettera* b)*, aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 7, sopprimere i commi 7 e 11;

c) all'articolo 9, sopprimere i commi 5, 9, 13, 14, 22;

d) all'articolo 10, comma 6, le parole: «500 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «750 milioni»;

e) all'articolo 12, sopprimere il comma 4;

f) le dotazioni incluse nella tabella A sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2014;

g) le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

Allegato 1

CALCOLO DEL REDDITO DI CITTADINANZA

Componenti nucleo familiare	Soglia di povertà del nucleo familiare per l'anno 2013
1	600

2	1.000
3	1.330
4	1.630
5	1.900
6	2.160
7	2.400

Allegato 2

ALGORITMI PER IL CALCOLO DEL REDDITO DI CITTADINANZA PER IL SINGOLO BENEFICIARIO COMPONENTE DI UN NUCLEO FAMILIARE

Caso 1

Tutti i componenti percepiscono un reddito inferiore al reddito di cittadinanza potenziale

Ni= numero dei componenti il nucleo familiare

Sp= valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di allegato 1

Ra, Rb, Rc,...Ri= redditi dei componenti del nucleo familiare

Rf= reddito familiare dato dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare:

Rf= Ra+Rb+Rc+...Ri

Rcf= reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di allegato 1

Rcf= Sp-Rf

Rcx= reddito di cittadinanza potenziale

Rcx= Sp/Ni

Rea, Rcb, Rcc,...Rci= reddito di cittadinanza del componente iesimo del nucleo familiare

Rci= Rcx-Ri

Caso 2

Uno dei componenti del nucleo familiare percepisce un reddito superiore al reddito di cittadinanza potenziale

Ni= numero dei componenti il nucleo familiare

Sp= valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di allegato 1

Ra, Rb, Rc,...Ri= redditi dei componenti del nucleo familiare

Rs= reddito del componente del nucleo familiare che supera il reddito di cittadinanza potenziale del componente del nucleo familiare

Rf= Reddito familiare dato dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare:

Rf= Ra+Rb+Rc+Rs+...Ri

Rof= reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di allegato 1

Rcf= Sp-Rf

Rcx= reddito di cittadinanza potenziale

Rcx= Sp/NiEs= extra reddito del componente che ha un reddito superiore al reddito di cittadinanza potenziale

Es= Rs-Rcx

Rea, Rcb, Ree= redditi di cittadinanza riferiti ai componenti a, b, c del nucleo familiare

Rci= reddito di cittadinanza del componente iesimo del nucleo familiare

Rci= Rcx-(Ri+(Es/(N-1)))

Nel caso 2 il reddito di cittadinanza del componente iesimo del nucleo familiare che percepisce un reddito inferiore al reddito potenziale è dato dal reddito potenziale diminuito della somma del reddito del componente iesimo e dell'extra reddito del componente che supera il reddito potenziale ripartito tra gli altri familiari.

In tutti i casi il componente del nucleo familiare che percepisce un reddito superiore al reddito potenziale non percepisce alcun reddito di cittadinanza.».

7.0.2

URAS, DE PETRIS

*Dopo l'***articolo 7***, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 per la risoluzione strutturale delle problematiche pensionistiche dei lavoratori cosiddetti «esodati»)

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono inseriti i seguenti:

"10-*bis*. In deroga a quanto previsto al comma 10, è consentito al lavoratore l'accesso alla pensione anticipata alle seguenti condizioni:

a) risultare non occupato al 31 dicembre 2011 per avvenuta risoluzione contrattuale a qualsiasi titolo, oppure avere sottoscritto entro tale data accordi collettivi o individuali che come esito finale prevedevano il licenziamento;

b) maturare entro il 31 dicembre 2018 i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede impiegando, a decorrere dal 10 gennaio 2014; i maggiori risparmi, rispetto a quanto preventivato all'atto dell'approvazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, derivati dall'articolo 24 del predetto decreto-legge, ed accertati annualmente con provvedimento del Presidente dell'Inps"».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «del 20 per cento»*, sono sostituite dalle seguenti:* «del 25 per cento».

7.0.3

NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

*Dopo l'***articolo 7***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Istituzione del reddito minimo di cittadinanza)

1. Al fine di contrastare la povertà e l'esclusione sociale, in ottemperanza agli articoli 2, 3, 4 e 38 della Costituzione, lo Stato, con l'ausilio delle regioni, delle province e dei comuni, promuove iniziative volte al sostegno dell'autonomia economica e dell'occupazione dei cittadini disoccupati.

2. Per l'attuazione delle misure di cui al comma 1, è prevista l'istituzione del reddito minimo di cittadinanza da corrispondere a tutti i cittadini italiani.

3. I soggetti di cui al comma 2 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) disoccupati;

b) devono aver raggiunto la maggiore età;

c) non essere titolari di patrimonio immobiliare, ad eccezione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

d) disponibili al lavoro, al volontariato e alla frequenza di corsi di formazione o di riqualificazione professionale presso i centri per l'impiego territorialmente competenti, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

4. Il reddito minimo di cittadinanza consiste nell'assegnazione di un contributo monetario volto a conseguire l'obiettivo di un reddito minimo pari a 6.000 euro l'anno per ciascun beneficiario, da corrispondere in ratei mensili massimi di 500 euro ciascuno. Tale reddito non è cumulabile con altri trattamenti di sostegno al reddito, ivi compresi i trattamenti di disoccupazione, cassa integrazione, previdenziali ed assistenziali erogati dallo Stato, da enti pubblici, dalle regioni e dai comuni.

5. I soggetti ammessi al reddito minimo di cittadinanza hanno l'obbligo:

a) di partecipare agli interventi di inserimento lavorativo e di integrazione sociale predisposti dalle regioni;

b) di accettare un'eventuale offerta di lavoro anche a tempo determinato.

6. Nel caso in cui il beneficiario di cui al comma 2 dichiari il falso in ordine anche ad uno solo dei

requisiti previsti dal comma 3, l'erogazione delle prestazioni viene interrotta, il beneficiario medesimo è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito ed è inderogabilmente escluso dalla possibilità di richiedere l'erogazione di tali prestazioni, pur ricorrendone i presupposti.

7. La concessione del reddito minimo di cittadinanza è sospesa qualora il beneficiario:

a) venga assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a termine;

b) assuma contratti od obbligazioni come lavoratore autonomo.

8. Il reddito minimo di cittadinanza decade al raggiungimento dell'età pensionabile. La decadenza opera altresì nel caso in cui il beneficiario rifiuti una qualsiasi proposta di impiego.

9. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 2 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità degli interventi volti all'istituzione, alla regolamentazione e alla concessione del reddito minimo di cittadinanza. È stabilito inoltre il raccordo e la collaborazione con gli enti locali anche in ordine alla definizione delle modalità di predisposizione, presentazione e valutazione delle domande di accesso al contributo.

10. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 20 per cento, a partire dall'anno 2014, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti. in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alle missioni: diritti sociali, politiche sociali e famiglia; politiche per il lavoro; tutela della salute».

7.0.4

PAGANO, SCAVONE, BILARDI, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, GIOVANNI MAURO, TORRISI, GUALDANI, RUVOLO, MANCUSO, SCIASCIA, COMPAGNA, BIANCONI, DALLA TOR, ZIZZA, PERRONE

*Dopo l'***articolo 7***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis.*

1. Al fine di eliminare definitivamente gli incarichi annuali di dirigenza scolastica in previsione del passaggio al nuovo sistema di reclutamento i termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 31 dicembre 2007. n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono prorogati per i docenti che hanno ottenuto, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, la conferma dell'incarico di presidenza per almeno un triennio. secondo quanto previsto dall'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tali soggetti possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie.

2. La riserva è sciolta a seguito della positiva partecipazione ad apposita procedura concorsuale, che consta di un corso-concorso, riservata per titoli ed esami, con rilascio di attestato positivo del direttore del corso. La procedura concorsuale organizzata su base regionale, consta della valutazione dei titoli e dell'anzianità di servizio, ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria finale, e di una prova scritta selettiva, superata con il punteggio di almeno 21/30, il cui oggetto e i cui criteri di valutazione e superamento sono stabiliti dal decreto di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca 3 gennaio 2011, n. 2. I candidati risultati idonei a seguito del superamento della procedura di cui al precedente periodo sono inseriti, per ordine di punteggio ottenuto e immessi in ruolo in coda ai vincitori inseriti nelle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 ? 4 serie speciale ? del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2014/2015. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio quale preside incaricato. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 pro capite.

3. I candidati risultati idonei a seguito dell'espletamento di un concorso a dirigente scolastico

indetto antecedentemente al 1º gennaio 2011, con esclusione delle procedure di cui alla legge 3 dicembre 2010, n. 202, con ma che non hanno partecipato al corso di formazione, sono collocati a domanda, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, in coda alle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 ? 4 serie speciale ? del 15 luglio 2011, sulla base del punteggio all'epoca conseguito. Al termine del periodo di formazione e di prova di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Area V 11 aprile 2006, i soggetti di cui al presente comma sono sottoposti ad una prova scritta e ad una prova orale selettive, superate con il punteggio di almeno 21/30. In caso di esito positivo delle stesse, si procede secondo quanto disposto al comma 6 del predetto articolo 14. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio. In caso di esito negativo della procedura o del periodo di prova, l'aspirante è ricollocato nei ruoli di appartenenza, nei modi e nei termini di cui al comma 9 del citato articolo 14, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, del CCNL Area V 15 luglio 2010. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 pro capite.

4. I soggetti non in quiescenza per i quali è pendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un contenzioso giurisdizionale con oggetto la partecipazione al concorso a posti di dirigente scolastico indetto con il decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ? 4 serie speciale ? n. 94 del 26 novembre 2004, nonché avverso gli esiti della procedura di cui all'articolo 5 della legge 3 dicembre 2010, n. 202, sono ammessi alla frequenza di un corso-concorso, con rilascio di attestato positivo da parte del direttore del corso, al termine del quale gli stessi presentano una relazione sugli argomenti del corso medesimo e sostengono una prova orale selettiva, superata con il punteggio di almeno 21/30. I candidati risultati idonei a seguito del superamento delle prove di cui al precedente periodo sono inseriti per ordine di punteggio ottenuto nelle graduatorie del concorso predetto, ove ancora non concluso, o di quelle della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 ? 4 serie speciale ? del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2014/2015. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha effettuato il concorso indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 *pro capite.*

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità dei corsi intensivi di formazione di cui ai commi 2, 3 e 4, di durata non superiore a quattro mesi, le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici e i termini per consentire l'espletamento delle procedure di cui ai predetti commi, ai fini dell'assunzione degli aspiranti nella qualifica di dirigente scolastico, con stipula di contratti a tempo indeterminato, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per i posti vacanti e disponibili, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, detratto un numero pari al 20 per cento dai posti a valere su quelli relativi alle facoltà assunzionali annualmente autorizzate per l'assunzione nel ruolo di dirigente scolastico, da conteggiare singolarmente nelle varie regioni interessate, per ciascun anno scolastico.

6. Al fine di attuare le procedure di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 è autorizzata la spesa di euro 300.000 nel 2014 e di ?euro 300.000 nel 2015, agli oneri della quale si provvede: *a)* quanto, a euro300.000 per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, nonché, ove occorra, mediante riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, programma "Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio", della missione

"istruzione scolastica", e, ove occorra, mediante riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, programma "Sistema universitario e formazione post-universitaria", della missione "Istruzione universitaria"; *b)* quanto a euro 300.000 per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, degli stanziamenti destinati all'edilizia e alle attrezzature didattiche e strumentali, di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, iscritti nel programma "Istituti di alta cultura" della missione "Istruzione universitaria", nonché del fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. Dalle somme di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente comma sono detratte quelle percepite ai sensi dei commi precedenti come contributo pagato dai candidati per le spese delle procedure concorsuali previste. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 marzo 2014, formula le relative proposte di rimodulazione delle riduzione di cui al primo periodo, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a provvedere, nell'ipotesi di incongruità, o insufficienza delle coperture finanziarie previste, all'individuazione delle risorse occorrenti».

7.0.5

PUGLISI, MINEO, TOCCI, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, ZAVOLI

*Dopo l'***articolo 7***, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Elevamento obbligo scolastico)

1. Nell'ambito dei principi fissati dagli articoli 3 e 34 della Costituzione, del valore strategico per lo sviluppo economico e sociale del Paese degli obiettivi fissati da Europa 2020 finalizzati alla riduzione del tasso di abbandono scolastico e all'elevamento dei livelli di istruzione, a partire dall'a.s. 2014/15 l'obbligo scolastico è progressivamente elevato fino all'età di diciotto anni. Conseguentemente l'età per l'accesso al lavoro è progressivamente elevata da sedici anni a diciotto anni.

2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla revisione dei regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89 nonché alla modifica del Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53".

3. All'articolo 2, comma 1, lettera *g)*, della Legge 28 marzo 2003 n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" sono soppresse le seguenti parole: "o attraverso l'apprendistato".

4. Al Decreto Legislativo del 17 ottobre 2005 n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53" sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 8, è soppresso;

b) l'articolo 15, comma 7, è soppresso;

c) l'articolo 16, comma 2, è soppresso;

d) all'articolo 31, comma 3, secondo periodo è soppressa la seguente frase: ", anche nell'esercizio dell'apprendistato,".

5. All'articolo 48 della legge 4 novembre 2010 n. 183 "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché

misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro" il comma 8 è soppresso.

6. Al decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 167 "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247" sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 2, è soppressa la lettera *a)*;

b) l'articolo 3 è soppresso;

c) all'articolo 4, comma 1, la parola: "diciassettesimo" è sostituta da "diciottesimo";

d) all'articolo 5, comma 1, la parola «diciassettesimo» è sostituta da «diciottesimo».

7. A decorrere dall'anno scolastico di completa attuazione di quanto previsto dal comma 1, sono abrogati:

a) l'articolo 2, comma 1, lettera *c)* della Legge 28 marzo 2003 n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";

b) il Decreto Legislativo 15 aprile 2005 n. 76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 28 marzo 2003, n. 53";

c) i comma da 622 a 624 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato".

7.0.6

BIANCONI, VICECONTE

*Dopo l'***articolo 7***, è inserito il seguente:*

«Art. 7-*bis.*

(Assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante)

1. I commi 89, 90, 91, 92, 92-*bis*, 92-*ter*, 92-*quater* e 93 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, sono abrogati.

2. Anche ai fini della razionalizzazione della rete ambulatoriale del Ministero mediante la progressiva unificazione delle strutture presenti sul territorio, con decreto del Ministro della salute di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le competenze del Ministero della salute in materia di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante sono affidate agli Uffici periferici ministeri ali competenti in materia di salute umana (U.S.M.A.F.). Le relative funzioni di coordinamento sono, di conseguenza, assicurate dalla Direzione Generale della prevenzione.

3. A decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 2, la dotazione organica della dirigenza di II fascia del Ministero della salute, è ridotta di una unità.

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

7.0.7

BORIOLI, FORNARO, ZANONI, DIRINDIN, STEFANO ESPOSITO, FAVERO, FISSORE, ELENA FERRARA, LEPRI, MANASSERO, MAURO MARIA MARINO, BROGLIA, CHITI, CASSON

*Dopo l'***articolo 7***, è aggiunto l'articolo:*

«Art. 7-*bis*

1. Sulla scorta della sentenza della Corte d'Appello di Torino in data 3 giugno 2013 nel contesto del procedimento penale n. R.G. 5621/2012, contro i responsabili del disastro ambientale e sanitario causato nei decenni trascorsi dagli stabilimenti afferenti al gruppo Eternit, e condannati dalla sentenza stessa al risarcimento mediante provvisionali immediatamente esecutive al risarcimento dei danni subiti da molte delle parti civili pubbliche e private costituitesi in giudizio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero della giustizia, il Ministero della salute, il Ministero dell'ambiente, il Ministero degli esteri, definisce le modalità e gli strumenti attraverso i quali sostenere, anche finanziaria mente, le parti civili, tanto nell'azione necessaria e rendere esigibile il diritto al

risarcimento, quanto nell'assistenza nelle fasi successive del procedimento.

2. Allo scopo di cui al comma 1, sono stanziati 150.000 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

3. Nelle more della conclusione definitiva del procedimento in atto, ivi comprese le azioni necessarie alla effettiva erogazione alle parti dei risarcimenti stabiliti dalla sentenza, lo Stato valuta l'eventuale disponibilità di risorse da assegnare, quale anticipazione delle poste risarcitorie, ai soggetti aventi diritto, in particolare con precedenza a coloro che hanno contratto patologie invalidanti e ai familiari delle vittime».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: ? 150;
2015: ? 150;
2016: ? 150.

7.0.8

TOMASELLI

*Dopo l'***articolo 7***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis.*

(Prosecuzione e potenziamento delle attività di farmacovigilanza)

1. In riferimento alle disposizioni riportate nel Regolamento 1235/2010/EU e nella Direttiva 2010/84/EU, le attività di farmacovigilanza poste in essere con il decreto legislativo n. 44 del 1997 (e s.m.i.) devono essere ulteriormente sviluppate e potenziate, anche portando a compimento il percorso di istituzionalizzazione e strutturazione dei centri regionali di farmacovigilanza, al fine omogeneizzare e consolidare la rete nazionale di farmacovigllanza costituita dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e dagli stessi centri regionali nell'obiettivo di rafforzare la rete europea di farmacovigilanza.

2. L'AIFA sottopone il sistema di farmacovigilanza a verifiche periodiche e riferisce i risultati all'Istituto superiore di sanità, al Ministero per la salute ed alla Commissione europea entro il 21 settembre 2013 e, successivamente, ogni due anni.

3. Le regioni e le provincie autonome provvedono a portare a compimento il percorso di strutturazione dei Centri regionali di farmacovigilanza e di internalizzazione delle attività e delle professionalità sviluppate, anche mediante la stabilizzazione, attraverso procedure selettive riservate, dei rapporti di lavoro comunque già posti in essere per almeno tre annualità consecutive.

4. Le risorse economiche destinate alle attività di farmacovigilanza, eventualmente disponibili anche per effetto di precedenti stanziamenti, devono essere utilizzate prioritariamente per il conseguimento delle finalità delineate ai commi precedenti e più compiutamente declinate nelle norme comunitarie e nazionali citate».

7.0.9

LUIGI MARINO

*Dopo l'***articolo 7***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis.*

(Disposizioni in materia di lavoro accessorio)

1. Al decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 70, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti le attività lavorative di cui al presente comma possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente senza alcuna singola limitazione. A partire dall'anno.2014, prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, fermo

restando quanto previsto dal comma 3 e nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, dai percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relative alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio";

b) all'articolo 70, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

"1-*bis*. In via straordinaria, fino al 31 dicembre 2016 è consentito ai giovani dai 18 ai 29 anni ed ai soggetti definiti ?svantaggiati' ai sensi del decreto ministeriale 20 marzo 2013 1 effettuare prestazioni di lavoro accessorio a favore di committenti imprenditori commerciali operanti nel settore del turismo o dei servizi, in deroga al tetto di cui al comma precedente, fino al raggiungimento del limite complessivo di 7.000 euro nel corso di un anno solare annualmente rivalutato ai sensi del comma 1";

c) all'articolo 70, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in agricoltura.";

d) all'articolo 72, comma 1, le parole: "*carnet* di buoni orari", sono sostituite dalle seguenti: " *carnet* di buoni";

e) all'articolo 72, dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente comma:

"4-*ter*. Qualora l'acquisto e il rimborso del *voucher* avvenga direttamente presso le sedi INPS o per via telematica è previsto, per il concessionario, un compenso pari al 2 per cento dell'importo del *voucher* per la gestione del servizio";

f) all'articolo 72, al comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua, di concerto con l'INPS, le modalità necessarie e gli strumenti atti a potenziare e semplificare l'accesso ai mezzi informatici disponibili e diretti a rendere più snello il flusso di dati necessari a gestire i rapporti; in merito è fissato al 31 dicembre 2013 il termine ultimo per la presentazione di un decreto ministeriale atto a regolare tali modalità"».

7.0.10

ICHINO, TONINI, BERGER, FUCKSIA, LANZILLOTTA, PUPPATO, DE MONTE, PALERMO, SUSTA, DI GIORGI, OLIVERO, ROMANO, MARCUCCI, GIANNINI, LEPRI, MARAN, DELLA VEDOVA, RICCHIUTI, D'ADDA, D'ONGHIA, SCALIA

*Dopo l'***articolo 7***, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Sperimentazione regionale di misure per l'inserimento o reinserimento nel tessuto produttivo di giovani inoccupati e disoccupati)

1. Ciascuna Regione ha la facoltà di attivare, mediante delibera della Giunta regionale, la sperimentazione del dispositivo di coniugazione del trattamento di disoccupazione o di mobilità con un servizio di assistenza intensiva nella ricerca della nuova occupazione, secondo quanto disposto nei commi che seguono.

2. La delibera della Giunta regionale di cui al comma 1 stabilisce l'ambito territoriate, esteso o no all'intera Regione, e l'eventuale ulteriore delimitazione in riferimento a categorie di persone, entro cui la sperimentazione avrà luogo. Alle persone inoccupate o disoccupate, titolari o no di trattamento di disoccupazione o di mobilità, rientranti nel campo di applicazione della sperimentazione definito dalla delibera della Giunta, è data la facoltà di optare per il contratto di ricollocazione, regolato secondo i commi che seguono.

3. Il contratto di ricollocazione è stipulato dalla persona interessata con una delle agenzie fornitrici di servizi nel mercato del lavoro accreditate dalla Regione. Esso prevede:

a) l'attivazione di un servizio di assistenza intensiva per il reperimento della nuova occupazione il più possibile corrispondente alle capacità professionali e alle aspirazioni della persona interessata e il più possibile vicino al suo luogo di residenza, compatibilmente con la domanda espressa dal mercato del lavoro nella zona;

b) la disponibilità della persona interessata a dedicare alla ricerca della nuova occupazione e all'eventuale riqualificazione professionale necessaria una quantità di tempo almeno corrispondente al

tempo pieno o parziale del rapporto di lavoro a cui essa aspira;

c) la disponibilità della persona interessata per l'attività lavorativa meglio corrispondente alle sue capacità ed esigenze, compatibilmente con le possibilità che si offrono nella zona in cui la ricerca si svolge;

d) l'affidamento della persona interessata a un *tutor* designato dall'agenzia, responsabile del servizio, cui compete anche il controllo dell'adempimento da parte della persona stessa degli oneri di cui alle lettere *b)* e *c)*;

e) la sostanziale gratuità del servizio per la persona interessata, in virtù di quanto disposto dal comma 6;

f) l'obbligo per il *tutor* ? quando la persona assistita sia titolare di trattamento di disoccupazione o di mobilità ? di comunicare alla Direzione provinciale per l'impiego l'eventuaIe inadempimento rilevante dagli oneri di cui alle lettere *b)* e *c)*, ai fini della riduzione o sospensione del trattamento di sostegno del reddito, informandone contestualmente la persona interessata;

g) la facoltà della persona interessata di impugnare la comunicazione di cui alla lettera *f)* entro il termine di sette giorni dalla ricezione della relativa informazione, mediante la procedura di cui al comma 5;

h) a seguito della seconda comunicazione di inadempimento di cui alla lettera *f)*, l'agenzia ha facoltà di recedere dal contratto di ricollocazione con effetto immediato.

4. A seguito della prima comunicazione di cui al comma tre lettera *f)*, la Direzione provinciale per l'impiego dispone entro dieci giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione di cui al comma 5 la riduzione del trattamento di disoccupazione dandone immediata comunicazione all'Inps. A seguito della seconda comunicazione, dispone entro lo stesso termine la sospensione per tre mesi del trattamento di disoccupazione.

5. In ogni sede individuata dalla delibera di Giunta di cui all'articolo 1 è costituito un ufficio arbitrale monocratico per la soluzione delle controversie di cui alla lettera *g)* del comma 3. La funzione è svolta da un arbitro concordemente scelto dalle associazioni comparativamente maggiormente rappresentative sul piano regionale dei lavoratori e delle agenzie fornitrici di servizi per limpiego accreditate dalla Regione, secondo le regole che seguono:

a) le controversie circa la disponibilità richiesta alla persona disoccupata sono risolte secondo ragionevolezza ed equità, tenendosi conto del necessario bilanciamento tra interesse generale alla riduzione del periodo di disoccupazione e interesse della persona disoccupata a continuità di reddito e di impegno professionale rispetto alla sua precedente esperienza di lavoro;

b) ciascuna controversia è risolta con un lodo scritto e comunicato all'agenzia e alla persona interessate, nonché alla Direzione Provinciale per l'Impiego competente, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui alla lettera *f)* del comma 3;

c) il procedimento si svolge senza alcun altro vincolo procedurale se non la corretta costituzione del contraddittorio e l'audizione dell'agenzia e della persona interessate da parte dell'arbitro;

d) il lodo arbitrale, immediatamente produttivo dell'effetto della sospensione del trattamento di disoccupazione o di mobilità, può essere impugnato da ciascuna delle parti mediante ricorso al Giudice del lavoro *ex* articolo 414 del codice di procedura civile, in contraddittorio con l'altra parte interessata.

6. Il corrispettivo del servizio oggetto del contratto di ricollocazione, determinato secondo gli *standard* di mercato, è coperto mediante *voucher* regionale, di entità commisurata alla difficoltà di ricollocazione della persona disoccupata, articolato in una parte fissa e una parte correlata al conseguimento del risultato positivo, il tutto secondo le regole fissate nella delibera della Giunta regionale di cui al comma 1.

7. Al contratto di ricollocazione di cui al comma 3 può partecipare l'impresa, anche a partecipazione pubbliche abbia licenziato o non abbia rinnovato un contratto a termine di cui sia stata titolare la persona da ricollocare. In questo caso, l'agenzia fornitrice del servizio e l'impresa possono concordare, mediante pattuizione a sé stante, una integrazione del corrispettivo a carico di

quest'ultima. Il contratto di ricollocazione può prevedere l'erogazionea favore della persona disoccupata, a carico dell'impresa, di un trattamento complementare di disoccupazione soggetto alla stessa condizionalità cui è soggetto quello principale, a norma.

8. Al contratto di ricollocazione di cui al comma 3 può partecipare anche l'amministrazione pubblica che abbia licenziato o non abbia rinnovato un contratto a termine di cui sia stata titolare la persona da ricollocare. In questo caso, in alternativa alla proroga del contratto a termine di cui al comma 9 articolo 4 della presente legge, il contratto di ricollocazione può prevedere, senza maggior onere per la finanza pubblica rispetto alla proroga stessa, l'erogazione a favore della persona disoccupata di un trattamento complementare di disoccupazione. Detto trattamento viene pagato dall'Inps in aggiunta al trattamento di disoccupazione o di mobilità, dietro versamento da parte dell'amministrazione interessata degli importi corrispondenti, secondo le modalità determinate mediante apposito regolamento,emanato con decreto del Ministro della funzione pubblica.

9. La delibera della Giunta regionale di cui al comma 1 può disporre, anche in deroga alla disciplina generale vigente, che la somma degli importi che sarebbero stati destinati al trattamento di disoccupazione, e che per effetto del collocamento del lavoratore vengono risparmiati, sia destinata:

a) per un quarto a un premio per gli addetti al servizio pubblico per l'impiego, commisurato all'efficacia dell'azione da essi svolta per promuovere la stipulazione dei contratti di ricollocazione;

b) per tre quarti a un fondo regionale destinato a coprire temporaneamente, in tutto o in parte, la differenza tra il reddito di lavoro percepito dalla persona interessata prima del periodo di disoccupazione e quello percepito dopo, in aggiunta o in alternativa alla copertura delle eventuali maggiori spese di trasporto su di essa gravanti per il raggiungimento della nuova sede di lavoro.

10. È istituito un fondo di 100 milioni di euro, al quale le Regioni potranno attingere per l'erogazione di indennità di inserimento, di importo non superiore a 400 euro al mese per la durata massima di sei mesi, in favore di giovani inoccupati che abbiano sottoscritto il contratto di ricollocazione di cui ai commi precedenti, nell'ambito del programma europeo Youth Guarantee.

11. È istituito un fondo di 100 milioni di euro, al quale le Regioni potranno attingere per l'erogazione di indennità di inserimento, di importo non superiore a 600 euro al mese per la durata massima di sei mesi, in favore di persone impegnate da almeno un anno in un programma di lavori socialmente utili nelle province di Napoli e di Palermo, che abbiano sottoscritto il contratto di ricollocazione di cui ai commi precedenti».

Conseguentemente, all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «600 milioni» sono sostituite dalle seguenti« 500 milioni»;

b) il comma 6 è soppresso.

7.0.11

MILO

*Dopo l'***articolo 7***, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis.*

1. È abrogata la lettera *d)* al comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 agosto 2000, n. 248.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le controversie sorte a causa della violazione dei diritti d'autore e dei diritti connessi di cui al comma 1, lettera *d)* dell'articolo 14, legge 18 agosto 2000, n. 248 possono essere definite corrispondendo un ammontare pari al 5 per cento del comminato».

7.0.12

D'AMBROSIO LETTIERI, FLORIS, ZIZZA, PERRONE, MILO, MANDELLI, BIANCONI, RIZZOTTI, IURLARO, MARIAROSARIA ROSSI

*Dopo l'***articolo 7***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis.*

(Bilancio LEA)

1. Ai fini di garantire l'ulteriore sviluppo del Nuovo sistema informativo sanitario, anche attraverso l'attivazione di nuovi flussi informativi, il Ministero della salute per consentire il

monitoraggio sistematico dei IiveIli essenziali di assistenza (LEA), realizza uno strumento denominato "bilancio LEA" per il miglioramento della qualità dell'assistenza e dell'appropriatezza delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale, per l'analisi comparativa tra le diverse realtà regionali nonché per la verifica della coerenza tra le prestazioni erogate ed i relativi costi ai fini del contenimento della spesa sanitaria.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.000.000,00 di euro annui a decorrere dall'anno 2014.».

Conseguentemente ridurre di 3 milioni di euro lo stanziamento della allegata tabella A rubrica del MEF.

7.0.13

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BENCINI

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis.*

(Disposizioni concernenti i requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato da parte del personale ferroviario viaggiante, di macchina e di manovra)

1. In ragione della particolare usura e delle specifiche aspettative di vita, nonché per garantire la sicurezza del trasporto ferroviario, il personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, consegue il diritto alla pensione anticipata. al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno venti anni effettivamente svolti nella mansione.

2. Al personale addetto alla condotta che ha compiuto cinquantacinque anni di età a cui è ritirata la licenza a seguito della perdita dei requisiti medici e psico-fisici verificati ai sensi degli articoli 15 e 17 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata se ha raggiunto il requisito contributivo di trentacinque anni, di cui almeno diciotto anni effettivi di condotta dei treni. In alternativa, il lavoratore può scegliere di rimanere in servizio fino al raggiungimento del limite di età per l'accesso al pensionamento di vecchiaia, di cui al comma 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Il personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto conseguono il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento del requisito anagrafico di sessantadue anni di età e del requisito contributivo di quarant'anni, di cui almeno venti anni effettivamente svolti nella mansione.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle fmanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con esclusione del personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto"».

7.0.14

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BENCINI

*Dopo l'***articolo** inserire il seguente:

«Art. 7-*bis.*

(Disposizioni concernenti i requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato da parte del personale

ferroviario viaggiante, di macchina e di manovra)

1. In ragione della particolare usura e delle specifiche aspettative di vita, nonché per garantire la sicurezza del trasporto ferroviario, il personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto consegue il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno venti anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al presente comma.

2. Al personale addetto alle mansioni di cui al comma 1, qualora a causa della perdita dei requisiti psico-fisici previsti dalle disposizioni vigenti venga meno la specifica abilitazione per lo svolgimento della mansione, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata se ha raggiunto il requisito contributivo di trentacinque anni, di cui almeno quindici anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al comma 1. In alternativa, il lavoratore può scegliere di rimanere in servizio fino al raggiungimento del limite di età per l'accesso al pensionamento di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione del personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto».

7.0.15

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, MANDELLI, BIANCONI, RIZZOTTI, IURLARO

*Dopo l'***articolo 7***, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis.*

(Disposizioni in materia di registrazione dei medicinali omeopatici)

Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modifiche:

all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Le domande di primo rinnovo, corredate della documentazione di cui agli articoli 16 e 17 del presente decreto, sono presentate all'Agenzia italiana del farmaco entro il 30 giugno 2015;

1-*ter*. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di rinnovo di cui al precedente comma 1-*bis*, l'Agenzia italiana del farmaco attribuisce al medicinale un numero provvisorio di registrazione e avvia l'istruttoria per la valutazione ai fini del rilascio del provvedimento finale di rinnovo;

1-*quater*. I medicinali muniti di numero provvisorio di registrazione possono rimanere sul mercato anche dopo la data del 31 dicembre 2015, in attesa del perfezionamento del procedimento di valutazione della domanda di rinnovo. Ad ogni modo, qualora entro la data del 31 dicembre 2020 non sia stato comunicato alcun provvedimento, il rinnovo si intende accordato. In caso di esito positivo o di silenzio-assenso, il numero provvisorio di registrazione acquista carattere definitivo;

1-*quinquies*. A partire dal 1º gennaio 2016, i medicinali omeopatici provvisti di numero provvisorio di registrazione sono soggetti al pagamento del diritto annuale di cui al comma 12 dell'articolo 158 del presente decreto. Ii diritto annuale è dovuto interamente anche per l'anno entro cui è notificato l'eventuale provvedimento di diniego della registrazione;

1-*sexies*. In caso di diniego di registrazione, è consentito lo smaltimento delle scorte per un

periodo di sei mesi decorrente dalla data di notifica del dinego medesimo;

1-*septies*. I medicinali aventi le caratteristiche di cui all'articolo 16 del presente decreto ed il cui venduto annuo non superi le 1.000 unità sono autorizzati alla commercializzazione senza obbligo di registrazione e/o di rinnovo. In tal caso, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, le aziende produttrici comunicano all'Agenzia italiana del farmaco le vendite dell'anno precedente per ciascun medicinale. La produzione e la commercializzazione dei medicinali di cui al presente comma è autorizzata da AIFA mediante il rilascio di un numero unico di notifica. A partire dal 1º gennaio 2016, per la produzione e commercializzazione dei medicinali di cui al presente comma è stabilito un diritto annuale complessivo pari a 50 mila euro da corrispondere entro il 31 gennaio di ogni anno. Il mancato pagamento del diritto annuale di cui al periodo precedente determina la sospensione automatica del diritto di commercializzazione;

1-*octies*. I medicinali di cui al precedente comma 1-*septies* non sono soggetti al pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 158 del presente decreto;

al comma 12 dell'articolo 158, prima delle parole «A decorrere dal 2014» inserire i seguenti periodi: «In ogni caso, per il rinnovo dell'autorizzazione dei medicinali di cui all'articolo 20 del presente decreto la tariffa riferita a medicinale omeopatico unitario è di euro 800 valido per tutte le diluizioni e la tariffa riferita a medicinale omeopatico complesso è di 1.200 euro indipendentemente dal numero dei componenti. Le tariffe di cui al periodo precedente si applicano anche per le nuove registrazioni di medicinali omeopatici».

Conseguentemente, ai maggiori oneri valutati in 5 milioni di euro per il 2014, 5 milioni di euro per il 2015 e 5 milioni di euro per il 2016, si provvede mediante corrispondente incremento degli importi di cui all'articolo 10, comma 37, allegato 5, redistribuendo proporzionalmente l'incremento sui singoli ministeri.

7.0.16

DIRINDIN

*Dopo l'***articolo 7***, aggiungere il seguente articolo:*

«Art. 7-*bis.*

(Disposizioni in materia di registrazione dei medicinali omeopatici)

Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modifiche:

all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Le domande di primo rinnovo, corredate della documentazione di cui agli articoli 16 e 17 del presente decreto, sono presentate all'Agenzia italiana del farmaco entro il 30 giugno 2015;

1-*ter*. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di rinnovo di cui al precedente comma 1-*bis*, l'Agenzia italiana del farmaco attribuisce al medicinale un numero provvisorio di registrazione e avvia l'istruttoria per la valutazione ai fini del rilascio del provvedimento finale di rinnovo;

1-*quater*. I medicinali muniti di numero provvisorio di registrazione possono rimanere sul mercato anche dopo la data del 31 dicembre 2015, in attesa del perfezionamento del procedimento di valutazione della domanda di rinnovo. Ad ogni modo, qualora entro la data del 31 dicembre 2020 non sia stato comunicato alcun provvedimento, il rinnovo si intende accordato. In caso di esito positivo o di silenzio-assenso, il numero provvisorio di registrazione acquista carattere definitivo;

1-*quinquies*. A partire dal 1º gennaio 2016, i medicinali omeopatici provvisti di numero provvisorio di registrazione sono soggetti al pagamento del diritto annuale di cui al comma 12 dell'articolo 158 del presente decreto. Ii diritto annuale è dovuto interamente anche per l'anno entro cui è notificato l'eventuale provvedimento di diniego della registrazione;

1-*sexies*. In caso di diniego di registrazione, è consentito lo smaltimento delle scorte per un periodo di sei mesi decorrente dalla data di notifica del dinego medesimo;

1-*septies*. I medicinali aventi le caratteristiche di cui all'articolo 16 del presente decreto ed il cui venduto annuo non superi le 1.000 unità sono autorizzati alla commercializzazione senza obbligo di registrazione e/o di rinnovo. In tal caso, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, le aziende

produttrici comunicano all'Agenzia italiana del farmaco le vendite dell'anno precedente per ciascun medicinale. La produzione e la commercializzazione dei medicinali di cui al presente comma è autorizzata da AIFA mediante il rilascio di un numero unico di notifica. A partire dal 1º gennaio 2016, per la produzione e commercializzazione dei medicinali di cui al presente comma è stabilito un diritto annuale complessivo pari a 50 mila euro da corrispondere entro il 31 gennaio di ogni anno. Il mancato pagamento del diritto annuale di cui al periodo precedente determina la sospensione automatica del diritto di commercializzazione;

1-*octies*. I medicinali di cui al precedente comma 1-*septies* non sono soggetti al pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 158 del presente decreto;

al comma 12 dell'articolo 158, prima delle parole «A decorrere dal 2014» inserire i seguenti periodi: «In ogni caso, per il rinnovo dell'autorizzazione dei medicinali di cui all'articolo 20 del presente decreto la tariffa riferita a medicinale omeopatico unitario è di euro 800 valido per tutte le diluizioni e la tariffa riferita a medicinale omeopatico complesso è di 1.200 euro indipendentemente dal numero dei componenti. Le tariffe di cui al periodo precedente si applicano anche per le nuove registrazioni di medicinali omeopatici».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «155 milioni» *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale.*

7.0.17

D'AMBROSIO LETTIERI, VICECONTE, BIANCONI, MILO, MANDELLI, RIZZOTTI, IURLARO, DIRINDIN, MARIAROSARIA ROSSI

*Dopo l'***articolo 7***, è inserito il seguente:*

«Art. 7-*bis.*

(Istituzione Anagrafe degli assistiti)

1. Dopo l'articolo 62-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunto il seguente articolo: "Art. 62-*ter*. - *(Anagrafe nazionale degli assistiti). ? 1.* Per rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, è istituita, nell'ambito del sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA).

2. L'ANA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, in accordo con il Ministero della salute in relazione alle specifiche esigenze di monitoraggio dei LEA, nel rispetto delle previsioni di cui al comma 5 dell'articolo 62 del presente decreto, subentra, per tutte le finalità previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, ai sensi delrarticolo 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento.

3. L'ANA assicura alla singola azienda sanitaria la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali, secondo le modalità di cui all'articolo 58, comma 2, del presente decreto.

4. Con il subentro dell'ANA, l'azienda sanitaria locale cessa di fornire ai cittadini il libretto sanitario personale previsto dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. È facoltà dei cittadini di accedere in rete ai propri dati contenuti nell'ANA, secondo le modalita di cui al comma 1 dell'articolo 6 del presente decreto, ovvero di richiedere presso l'azienda sanitaria locale competente copia cartacea degli stessi.

5. In caso di trasferimento di residenza del cittadino, l'ANA ne da immediata comunicazione in modalità telematica alle aziende sanitarie locali interessate dal trasferimento. L'azienda sanitaria locale nel cui territorio è ricompresa la nuova residenza provvede alla presa in carico del cittadino, nonché all'aggiornamento dell'ANA per i dati di propria competenza. Nessun altra comunicazione in merito al

trasferimento di residenza è dovuta dal cittadino alle aziende sanitarie interessate.

6. L'ANA assicura al nuovo sistema informativo sanitario nazionale realizzato dal Ministero della salute in attuazione di quanto disposto dall'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con le modalità definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7, l'accesso ai dati e la disponibilità degli strumenti funzionali a garantire l'appropriatezza e l'efficacia delle prestazioni di cura erogate al cittadino, nonché per le finalità di cui all'articolo 15, comma 25-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

7. Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti: *a)* i contenuti dell'ANA, tra i quali devono essere inclusi il medico di medicina generale, il codice esenzione e il domicilio; *b)* il piano per il graduale subentro dell'ANA alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, da completare entro il 30 giugno 2015; *c)* le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, i criteri per l'interoperabilità dell'ANA con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nonché le modalità di cooperazione dell'ANA con banche dati già istituite a livello regionale per le medesime finalità, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività, al sensi del presente decreto".

2. Dopo la lettera *f)* del comma 3-*bis* dell'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunta la seguente lettera: "*g)* Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA)".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014 ed 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzlamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, al fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute per l'anno 2014 e le proiezioni dell'accantonamento per gli anni 2015 e 2016.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.0.18

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, BIANCONI, RIZZOTTI, VICECONTE, AIELLO, D'ANNA, SCILIPOTI, ZUFFADA, MANDELLI

*Dopo l'***articolo 7***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis.*

(Distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale)

1. Gli operatori del settore alimentare, inclusi quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, che forniscono prodotti alimentari alle organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modifiazioni, che effettuano a fini di beneficenza, raccolta e distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, devono registrare l'oggetto, il luogo, la data, l'ora e il destinatario della fornitura.

2. Le organizzazioni di cui al comma 1 devono garantire che la durata e le modalità del trasporto, nonché dello stoccaggio e della somministrazione degli alimenti non inficiano la sicurezza dei medesimi. Con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.

3. I commi 1 e 2 non si applicano alla distribuzione gratuita di prodotti alimentari di proprietà degli operatori del settore alimentare effettuata dai medesimi direttamente agli indigenti.

4. La legge 25 giugno 2003, n. 155, è abrogata.

5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

7.0.19

RUSSO

*Dopo l'***articolo 7***, aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Istituzione di un *voucher* per l'impiego dei disoccupati privi di ammortizzatori e degli inoccupati fuori dai percorsi della Garanzia giovani e remunerazione a risultato dei servizi per il lavoro accreditati)

1. È prevista l'assegnazione ai servizi per il lavoro competenti di risorse per la promozione di *voucher* destinati al sostegno all'inserimento lavorativo di cittadini disoccupati, iscritti al centro per l'impiego di riferimento, che abbiano effettuato la dichiarazione di disponibilità al lavoro e che non siano tra i soggetti a cui sono rivolti i programmi di reimpiego connessi all'attuazione della «Garanzia giovani» ed agli ammortizzatori sociali.

2. I *voucher* vengono messi a disposizione, sulla base di una pianificazione regionale, dei servizi per il lavoro competenti, che ne decidono l'assegnazione agli utenti sulla base delle esigenze operative e di corretta finalizzazione del relativo patto di servizio sottoscritto dal disoccupato.

3. Il *voucher* da diritto ad una remunerazione per l'operatore accreditato od autorizzato scelto dall'utente solo in caso di effettivo inserimento al lavoro ed entro sei mesi dalla stipula del relativo patto di servizio.

4. È considerato risultato ai fini del presente articolo il solo inserimento lavorativo. Il riconoscimento economico per l'operatore accreditato od autorizzato viene definito attraverso apposito decreto, previo parere della Conferenza Stato-Regioni, stabilendo un diverso ammontare in funzione del fatto che l'utente sia inserito al lavoro con contratto a tempo indeterminato, determinato o di somministrazione di almeno sei mesi.

5. Il diritto alla remunerazione a risultato per l'operatore accreditato od autorizzato scatta dopo il termine del periodo di prova stabilito dal contratto nazionale di lavoro con cui l'utente è stato inserito, qualora previsto.

6. Il pagamento dell'importo viene effettuato direttamente dal Ministero del lavoro, tramite INPS.

7. Per le finalità di cui al presente articolo sono stanziate risorse fino ad un ammontare massimo di 70 milioni di euro annui per il periodo 2014-2016 e si provvede attraverso una corrispondente nuova finalizzazione delle risorse assegnate quale *bonus* occupazione per il periodo 2013-2015 ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito nella legge n. 99 del 9 agosto 2013 e non spese in ciascuna annualità considerata».

8.1

LEZZI, MOLINARI, BULGARELLI, BERTOROTTA, MANGILI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014/2020, a valere sulle risorse dei fondi strutturali, del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS) e del fondo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP), a titolarità delle regioni e delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano, concorre il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, nella misura massima del 30 per cento degli importi previsti nei piani finanziari dei singoli programmi. La restante quota del 30 per cento fa carico ai bilanci delle Regioni e delle Provincie Autonome, nonché degli eventuali organismi pubblici partecipanti ai programmi. Per i Programmi Operativi delle regioni Sicilia, Calabria, Campania e Sardegna, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata, in regime transitorio nell'ambito dell'obiettivo convergenza, la quota nazionale pubblica potrà raggiungere il 90 per cento della quota pubblica globale con la copertura finanziaria posta a carico del fondo di rotazione. le suddette regioni assicurano, comunque, una quota minima di cofinanziamento a carico dei rispettivi bilanci e/o degli altri Enti pubblici partecipanti ai programmi, stabilita nel 10 per cento della quota nazionale pubblica».

8.2

FORMIGONI, RUVOLO, DALLA TOR

Al comma 1, sopprimere le parole: «, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)»:

Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. Alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014-2020, a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), a titolarità delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, concorre il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n.183, nella misura massima dell'84 per cento degli importi previsti nei piani finanziari dei singoli programmi. La restante quota del 16 per cento fa carico ai bilanci delle Regioni e delle Province Autonome, nonché degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti ai programmi».

Conseguentemente, alla Tabella A, allegata alla presente legge, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche fino a concorrenza dell'onere complessivo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

8.3

STEFANO, URAS, DE PETRIS

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:

«La quota di cofinanziamento delle Regioni e delle Province autonome non concorre a determinare la percentuale di impegno e di spesa rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno».

8.4

TOMASELLI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La quota di cofinanziamento delle regioni e delle province autonome non concorre a determinare la percentuale di impegno e di spesa rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno».

Conseguentemente:

? All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

? All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

? All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,5 per mille»;

? All'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.

? All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento»;

? Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:.

2014: ? 30.000;

2015: ? 30.000;

2016: ? 30.000.

8.5

FEDELI, CANTINI, FILIPPI, MATTESINI, MARTINI, GATTI, DI GIORGI, BORIOLI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nel caso in cui le Regioni a statuto ordinario abbiano trasmesso all'Unione Europea, per l'approvazione da parte di quest'ultima, le proposte di Programma operativo regionale attuative della programmazione 2014-2020, gli eventuali impegni e pagamenti assunti dalle Regioni stesse a titolo di anticipazione sulla base dei piani finanziari contenuti in tali proposte sono esclusi, ai fini della

realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, dal complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria e di competenza euro compatibile di ciascuna regione a statuto ordinario limitatamente alla quota di risorse comunitarie previste dalla proposta di programma e sono inclusi tra le spese soggette all'articolo 32, comma 4, lettera n-*bis)* della legge 12 novembre 2011, n. 183 per la quota di risorse di cofinanziamento nazionali previste dalla proposta di programma.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento»;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: ? 40.000;
2015: ? 0;
2016: ? 0.

8.6

MARTINI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nel caso in cui le Regioni a statuto ordinario abbiano trasmesso all'Unione Europea, per l'approvazione da parte di quest'ultima, le proposte di Programma operativo regionale attuative della programmazione 2014-2020, gli eventuali impegni e pagamenti assunti dalle Regioni stesse a titolo di anticipazione sulla base dei piani finanziari contenuti in tali proposte sono esclusi ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, dal complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria e di competenza eurocompatibile di ciascuna regione a statuto ordinario limitatamente alla quota di risorse comunitarie previste dalla proposta di programma e sono inclusi tra le spese soggette all'articolo 32, comma 4, lettera n-*bis* della legge 12 novembre 2011, n. 183 per la quota di risorse di cofinanziamento nazionali previste dalla proposta di programma.

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

? All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

? All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

? All'articolo 12 comma 4, sostituire le parole: «150.000 euro» con le seguenti «90.000 euro» le parole: «fino a 200.000 euro» con le seguenti: «fino a 150.000 euro», le parole: «per la parte eccedente 200.000 euro» con le seguenti: «per la parte eccedente 150.000 euro», e le parole «per la parte eccedente 250.000 euro» con le seguenti: «per la parte eccedente 200.000 euro» e aggiungere in fine le seguenti parole: «Le predette aliquote sono incrementate del 50 per cento qualora il soggetto titolare del trattamento pensionistico percepisca, nel medesimo periodo, anche un reddito da lavoro di importo superiore a 28.000 euro»;

? All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-*bis*. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;

? All'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

? All'articolo 17, comma 7 sostituire le parole: *2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»;*

? All'articolo 17 dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

? All'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.

? All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento»;

? Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: ? 30.000;
2015: ? 30.000;
2016: ? 30.000.

b). La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

8.7

CANTINI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. Nel caso in cui le Regioni a statuto ordinario abbiano trasmesso all'Unione Europea, per l'approvazione da parte di quest'ultima, le proposte di Programma operativo regionale attuative della programmazione 2014-2020, gli eventuali impegni e pagamenti assunti dalle Regioni stesse a titolo di anticipazione sulla base dei piani finanziari contenuti in tali proposte: sono esclusi, ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, dal complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria e di competenza eurocompatibile di ciascuna regione a statuto ordinario limitatamente alla quota di risorse comunitarie previste dalla proposta di programma: sono inclusi tra le spese soggette all'articolo 32, comma 4, lettera n-*bis* della legge 12 novembre 2011, n. 183 per la quota di risorse di cofinanziamento nazionali previste dalla proposta di programma»;

Conseguentemente,

? All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

? All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-*bis*. AI comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento»;

? Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: ? 40.000;
2015: ? 40.000;
2016: ? 40.000.

8.8

CANTINI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il seguente:

"*n-quinquies)* degli impegni e pagamenti assunti dalle Regioni a titolo di anticipazione sulla base di piani finanziarie sulle proposte di Programma operativo regionale attuative della programmazione 2014-2020 trasmesse all'Unione europea per l'approvazione, nei limiti di 300 milioni di euro"».

Conseguentemente,

All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni»;

All'articolo 18, dopo li comma 24, aggiungere il seguente: «24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento"»;

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

? 2014: ? 40.000;
2015: ? 40.000;
2016: ? 40.000.

8.9

RUVOLO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Recuperare risorse finanziarie nell'ambito di società a partecipazione pubblica maggioritaria, tramite la riduzione del capitale sociale e/o la distribuzione di riserve disponibili, laddove esuberanti, previa deliberazione degli Organi sociali competenti».

8.10

URAS, DE PETRIS

Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni: sostituire le parole: «fino al limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016» *con:* «fino al limite di 80 milioni di euro nel 2014, di 100 milioni di euro nel 2015, di 120 milioni di euro nel 2016».

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 20 milioni di euro nel 2014, di 40 milioni di euro nel 2015 e di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

8.11

LAI, TONINI, GUERRIERI PALEOTTI

Al comma 9, sostituire le parole: «60 milioni di euro» *con le seguenti:* «70 milioni di euro».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 10.000;
2015: ? 10.000;
2016: ? 10.000.

8.12

TONINI, COCIANCICH, CORSINI, FATTORINI, LUCHERINI, MICHELONI, RUSSO, TRONTI

Al comma 9, sostituire le parole: «60 milioni di euro» *con le seguenti:* «70 milioni di euro».

8.13

TONINI, COCIANCICH, CORSINI, FATTORINI, LUCHERINI, MICHELONI, RUSSO, TRONTI

Al comma 9, sostituire le parole: «60 milioni di euro» *con le seguenti:* «65 milioni di euro».

Alla tabella C, missione L'Italia in Europa e nel mondo*, programma* Cooperazione allo sviluppo, *voce* Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987*, apportare le seguenti variazioni:*

2014:
CP: + 5.000;

CS: + 5.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

? 2014: ? 5.000;
2015: ? 0;
2016: ? 0;

8.14

CALEO, VACCARI, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-*bis*. A valere sulle disponibilità del fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 187, sono destinate, fino al limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, risorse a favore delle azioni di messa in sicurezza del territorio attraverso interventi integrati di riduzione del rischio, tutela e recupero degli ecosistemi e della bio diversità realizzate in coerenza e a completamento della politica europea in materia di acque e che integrino gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE, in materia di acque e della Direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. Le somme annualmente individuate sulla base delle azioni finanziabili ai sensi del presente comma sono versate dal fondo di rotazione all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al pertinente capitolo di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvede al relativo utilizzo in favore delle azioni stesse».

8.15

FISSORE

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è soppresso.

10-*ter*. Il requisito del rilascio di garanzia fideiussoria per l'erogazione degli anticipi, a favore di soggetti privati, sulla quota nazionale relativa al cofinanziamento dei programmi di politica comunitaria, a valere sulle risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, viene meno per tutte le pratiche in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

8.16

RUSSO

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è soppresso.

10-*ter*. Il requisito del rilascio di garanzia fideiussoria per l'erogazione degli anticipi, a favore di soggetti privati, sulla quota nazionale relativa al cofinanziamento dei programmi di politica comunitaria, a valere sulle risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, viene meno per tutte le pratiche in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

8.0.1

FALANGA

*Dopo l'***articolo 8***, è inserire il seguente:*

Art. 8-*bis.*

(Disposizioni volte ad accelerare i procedimenti relativi ai programmi comunitari 2014-2020 ed alla definitiva attuazione del programma 2007-2013, per l'attuazione dei Grandi Progetti comunitari, previsti dall'articolo 39 del Regolamento del Consiglio europeo 11 luglio 2006, n. 1083, come modificato dall'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 539/2010 del Consiglio e del Parlamento europeo del 16 giugno 2010)

1. Al fine di accelerare i procedimenti di spesa delle risorse previste dai fondi comunitari, lnvitalia Spa è autorizzata a costituire apposite società, anche partecipate da enti locali interessati, da soggetti pubblici e da soggetti privati senza scopo di lucro, scelti con procedura ad evidenza pubblica, per realizzare le attività previste nell'ambito dei Grandi Progetti, di cui all'articolo 39 del Regolamento del Consiglio europeo 11 luglio 2006, n. 1083, come modificato dall'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 539 del 2010 del Consiglio e del Parlamento europeo del 16 giugno 2010, presentati alla

Commissione europea, ai sensi dell'articolo 40 del medesimo regolamento. Le società così costituite subentrano nella funzione di beneficiarie del Grande Progetto di riferimento, senza necessità di approvazione o autorizzazione da parte dell'Autorità di gestione del relativo piano operativo. Le società, per l'espletamento dei compiti di cui al presente comma, si avvalgono dell'assistenza tecnica di Promuovi Italia Spa.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i Grandi Progetti di cui al precedente comma, tra quelli ricadenti nel territorio delle Città metropolitane indicate dall'articolo 18 della legge 7 agosto 2012, n. 135.

3. Le disposizioni dell'articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si applicano anche alle controversie relative alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi di cui all'articolo 39 del Regolamento del Consiglio europeo 11 luglio 2006, n. 1083.

4. In caso di mancata emanazione nei termini di legge o di regolamento dei provvedimenti di chiusura dei procedimenti di spesa di cui al comma 1, di competenza delle amministrazioni pubbliche, le società di cui al medesimo comma 1 invitano il soggetto al quale il ritardo o l'inerzia sono imputabili, ad assicurare l'adempimento entro un termine non inferiore a novanta giorni.

5. In caso di ulteriori ritardi o inerzie, le società di cui al comma 1, ove si renda necessario al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall'Unione europea, possono sostituirsi nell'adozione dei provvedimenti necessari al corretto adempimento degli obblighi assunti con la Commissione europea.

6. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio deIlo Stato».

9.137

RUTA, ORRÙ, PADUA, BILARDI, COMPAGNONE, GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, SCAVONE

Al comma 1, premettere il seguente:

«0.1. Le regioni Molise e Sicilia provvedono a garantire continuità lavorativa o a richiamare in servizio il personale assunto in base all'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, n. 3253 e all'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, n. 3254, in base all'articolo 1, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2003 n. 3279 e in base all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 marzo 2003 n. 3268, per completare i compiti assegnati dalle ordinanze medesime, con oneri a carico del bilancio dello Stato».

Conseguentemente:

all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: «765 milioni» *con le seguenti:* «760 milioni».

9.1

COMAROLI, BITONCI

Il comma 1 è abrogato.

9.2

COTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «765 milioni» *con le seguenti:* «165 milioni»*, conseguentemente è autorizzato l'incremento di 600 milioni di euro del fondo in favore del personale avente diritto ad indennizzi perché esposto a particolari fattori di rischio, di cui all'articolo 603 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, Codice dell'ordinamento militare.*

9.3

GIOVANARDI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Nelle aree delle regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, gli adempimenti fiscali e tributari per le imprese che hanno subìto danni sono prorogati al 1º gennaio 2015.

2-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis* si provvede mediante utilizzo di quota parte dei 6.000 milioni di euro di cui all'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

9.4

CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Anche al fine di contribuire alla migliore realizzazione dell'evento "*Expo* 2015", per i necessari interventi conservativi e manutentivi del Duomo di Milano è autorizzata, in favore della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015».

Conseguentemente alla tabella B, voce Ministero del Lavoro e delle politiche sociali*, apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 5.000;
2015: ? 5.000.

9.5

PEZZOPANE

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. Al fine di garantire la continuità delle attività di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale della città dell'Aquila a seguito del sisma dell'aprile 2009, il Comune dell'Aquila è autorizzato, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con riferimento all'articolo 19 di quest'ultimo decreto, e di rispetto del patto di stabilità e di spesa del personale di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n: 133, a prorogare o rinnovare per l'annualità 2014 i contratti a tempo determinato, anche per la copertura di incarichi di funzione dirigenziale, stipulati sulla base della normativa emergenziale e comunque a valere sulle economie di cui all'OPCM 4013 del 23 Marzo 2012, con rendicontazione al titolare dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione della Città dell'Aquila.

2-*ter*. Per le medesime finalità di cui al comma 2-*bis*, il Comune dell'Aquila è autorizzato, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ad avviare procedure concorsuali pubbliche, con riserva fino al 50 per cento dei posti a concorso a favore di coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti dal medesimo articolo 4, comma 6, anche per profili professionali e categorie di inquadramento inferiori a quelli ricoperti a tempo determinato, e in ogni caso afferenti a profili diversi da quelli ricoperti mediante le procedure concorsuali di cui all'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Le procedure selettive di cui al presente comma sono avviate anche in deroga al limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 Giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo restando il rispetto del limite di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.».

9.6

PEZZOPANE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila, negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009, e nella Provincia dell'Aquila, per l'anno 2014 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativamente alla quantificazione delle risorse spettanti a titolo di Fondo di Solidarietà comunale.».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.».

9.7

PEZZOPANE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila, negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009, e nella Provincia dell'Aquila, nonché per assicurare la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è assegnato un contributo straordinario per l'esercizio 2014, sulla base dei maggiori costi sostenuti e/o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di 26 milioni di euro in favore del Comune dell'Aquila, di 4 milioni di euro a beneficio degli altri comuni del cratere e di 5 milioni di euro in favore della Provincia dell'Aquila.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 35.000;
2015: ? 0;
2015: ? 0.

9.8

BLUNDO, CASTALDI, MOLINARI, VACCIANO, PEPE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, all'articolo 72-*ter*, dopo il comma 2-*bis*, è aggiunto il seguente:

"2-*ter*. Le somme dovute al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata, nonché a titolo di indennizzi per i danni subiti nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, *f)*, *g)*, *h)* ed *i)* del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni, non possono in ogni caso essere pignorate."»

Conseguentemente, il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. Le autorizzazioni di spesa di cui al Programma 1.9 ? *Istituzioni scolastiche non statali, afferente la Missione 1. Istruzione scolastica, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*, sono ridotte di 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016».

9.9

PEZZOPANE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune

dell'Aquila, negli altri comuni del cratere, di cui ai decreti 16 aprile 2009, n. 3, e 17 luglio 2009, n. 11, e nella Provincia dell'Aquila, per gli anni 2013 e 2014 le detrazioni recate dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativamente alla quantificazione delle risorse spettanti a titolo di Fondo di Solidarietà comunale, si applicano considerando quali consumi intermedi i valori opportunamente decurtati delle spese fronteggiate con i trasferimenti riconosciuti all'Ente Locale per la gestione dell'emergenza sismica».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.».

9.10

PELINO, CERONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Per l'anno 2014 è assegnata la somma di 600.000 euro in favore dei comuni fuori del cratere della provincia de L'Aquila, per la ristrutturazione di edifici seriamente danneggiati dal sisma dell'aprile 2009».

Conseguentemente, al comma 13, sostituire le parole: «100 milioni di euro» *con le seguenti:* «99 milioni e 400 mila euro».

9.11

PEZZOPANE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila, negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11, del 17 luglio 2009, e nella Provincia dell'Aquila, per gli anni 2013 e 2014 è concessa la deroga al regime sanzionatorio previsto per gli enti inadempienti al patto di stabilità di cui all'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni.».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.».

9.12

PEZZOPANE, CHIAVAROLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. AI fine di assicurare la prosecuzione degli interventi per la ricostruzione nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)* ,del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è autorizzata l'ulteriore spesa di 600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati, nonché per le altre spese sostenute riguardanti l'assistenza alla popolazione, compresi i rimborsi e le sede istituzionali, così come individuate dalle OPCM. Le risorse di cui al precedente periodo sono assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE che può autorizzare gli enti locali all'utilizzo o all'attribuzione dei contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate, ferma restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio.

2-*ter*. I contributi sono utilizzati o erogati dai comuni interessati sulla base degli stati di avanzamento degli interventi ammessi; la concessione dei contributi ai privati prevede clausole di

revoca espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo. In caso di inadempienza, si procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai comuni interessati.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 18, commi 24-*bis* e 24-*quater*.».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.

24-*ter*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento".

24-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.».

9.13

MARIO FERRARA, GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. In relazione all'articolo 8, coma 5-*bis* del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, si dispone la prosecuzione degli effetti per gli anni 2014 e 2015. Alla copertura del relativo onere, pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero del l'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, mentre per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte in conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali».

9.14

MARIO FERRARA, GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. In relazione all'articolo 8, comma 5-*bis* del decreto-legge 26 apri le 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, si dispone la prosecuzione degli effetti per l'anno 2014. Alla copertura del relativo onere, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali».

9.15

MARIO FERRARA, GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. In relazione alla particolare tipologia di intervento, al fine di assicurare la continuità delle attività di prevenzione e monitoraggio del rischio sismico, all'articolo 18, comma 8-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, trova applicazione l'articolo 21, comma 5, lettera *a)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

9.16

PEZZOPANE

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-*bis*. Al fime di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, all'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per le medesime finalità, i comuni del cratere possono prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 2, comma 3-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, avvalendosi del sistema derogatorio previsto dall'articolo 7, comma 6-*ter*, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, anche per gli anni 2014 e 2015, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: ? 1.000;
2015: ? 1.000;
2016: ? 1.000.

9.17

PEZZOPANE

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-*bis*. Al fine di assicurare le finalità di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e produttivo della città dell'Aquila colpita del sisma del 6 aprile 2009, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2014 per indennizzi di beni mobili e traslochi di cui all'OPCM n. 3789/2009 e n. 3797/2009, per canoni di locazione di uffici comunali, di cui all'OPCM n. 4013/2012 e alla delibera CIPE n.135 del 21 dicembre 2012, per manutenzioni straordinarie di beni immobili trasferiti al Comune dal Dipartimento di Protezione Civile, nonché per i servizi di supporto alle attività di ricostruzione».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: ? 25.000;
2015: ?
2016: ?

9.18

PEZZOPANE

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-*bis*. Al fine di assicurare la ripresa del tessuto produttivo della Città dell'Aquila colpita dal sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per indennizzi alle attività produttive ai sensi delle OPCM n. 3789/09 e n. 3808/09».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: ? 2.000;
2015: ?
2016: ?

9.19

PEZZOPANE

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-*bis*. Ai fini di cui all'articolo 11, comma 8, dell'OPCM 23 marzo 2012, n. 4013, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 3,8 milioni di euro per la proroga alla data del 31 dicembre 2014 della convenzione di cui al medesimo articolo 11, comma 8».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: ? 3.800;

2015: ?

2016: ?

9.20

PEZZOPANE

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-*bis*. Allo scopo di accelerare le attività di ricostruzione e di recupero del tessuto sociale, urbanistico e occupazionale della Città dell'Aquila, nelle procedure espropriative legate alla realizzazione delle opere pubbliche, per il Comune dell'Aquila sussistono le condizioni per l'applicazione dell'articolo 22-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, per gli interventi inseriti nel programma annuale e triennale delle opere pubbliche».

9.21

PEZZOPANE

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-*bis*. Le risorse di cui all'articolo 10 deIl'O.P.C.M. 8 novembre 2011, n. 3978, sono attribuite: *a)* quanto a euro 1,5 milioni, alla Regione Abruzzo che individua quale soggetto attuatore l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di l'Aquila, al fine di provvedere alla ristrutturazione di edifici colpiti dal sisma già utilizzati quali centri antiviolenza e di lotta all'emarginazione, nonché per la realizzazione di nuove strutture; *b)* quanto a euro 1,5 milioni, alla Regione Abruzzo, che individua quale soggetto attuatore l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L'Aquila, al fine di provvedere alla realizzazione di un centro poliedrico per le donne, per lo svolgimento di iniziative per il contrasto di situazioni di marginalità dovute anche alla violenza di genere e sui bambini».

9.22

PEZZOPANE, CHIAVAROLI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Per le finalità di cui all'articolo 4 comma 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, la Provincia dell'Aquila, in deroga alle previsioni di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 , n. 135, nonché in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa per le amministrazioni locali può procedere all'assunzione a tempo indeterminato con oneri a carico della provincia medesima a valere sulle disponibilità in bilancio, degli idonei nelle vigenti graduatorie concorsuali a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 6, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013. Nelle more dell'assunzione a tempo indeterminato la Provincia dell'Aquila è autorizzata alla proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato dei suddetti lavoratori, anche in deroga ai limiti temporali previsti dalla vigente normativa in materia».

9.23

PEZZOPANE

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-*bis*. Al comma 5 dell'articolo 67-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono soppresse le parole da: "La fruizione dei benefici previsti" fino alla fine del comma».

9.24

COMAROLI, BITONCI

All'articolo 9, al comma 3, dopo la parola: «Basilicata» *aggiungere le parole:* «e al sisma del 20

Maggio 2012».

9.25

RUTA

Al comma 3, dopo le parole: «Calabria e Basilicata» *aggiungere le seguenti:* «e dell'ottobre e del novembre 2002 in Molise».

9.26

MARTINI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis.* Per gli interventi di ricostruzione nei territori della Toscana colpiti dal sisma del 21 giugno 2013, è autorizzata la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015. Le risorse di cui al presente comma e le relative spese sostenute non sono computate ai fini del vincolo del patto di stabilità interno.

3-*ter.* Al fine di favorire la ripresa delle attività produttive ed economiche danneggiate a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2012 in Toscana, il commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 548, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, provvede ad erogare, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 e con le modalità stabilite da propri successivi provvedimenti, un contributo fino al 50 per cento del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti a causa dei medesimi eventi alluvionali e non più utilizzabili».

Conseguentemente,

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

? All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno.2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1419 milioni»;

? All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

? Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni, in diminuzione:

2014: ? 7,5.000;

2015: ? 7,5.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

9.27

FEDELI, FILIPPI, MATTESINI, CANTINI, MARTINI, GATTI, DI GIORGI, BORIOLI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis.* Per gli interventi di ricostruzione nei territori della Toscana colpiti dal sisma del 21 giugno 2013, è autorizzata la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015. Le risorse di cui al presente comma e le relative spese sostenute non sono computate ai fini del vincolo del patto di stabilità interno.

3-*ter.* Al fine di favorire la ripresa delle attività produttive ed economiche danneggiate a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2012 in Toscana, il commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 548, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, provvede ad erogare, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 e con le modalità stabilite da propri successivi provvedimenti, un contributo fino al 50 per cento del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti a causa dei medesimi eventi alluvionali e non più utilizzabili».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro»*, con le seguenti:* «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-*bis.* Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento", sono sostituite dal seguente: "21 per cento"»;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 40.000;
2015: ? 40.000;
2016: ? 40.000.

9.28

GIANLUCA ROSSI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* Al fine di favorire la ripresa delle attività produttive ed economiche e del settore agricolo danneggiate a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2012 in Umbria e Toscana, il commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 548, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 *(Disposizioni per la formazione- del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge di stabilita 2013")* provvede ad erogare, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 e con le modalità stabilite da propri successivi provvedimenti, un contributo fino al 10 per cento del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti a causa dei medesimi eventi alluvionali e non più utilizzabili».

Conseguentemente,

All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «1.50 milioni» con le seguenti: «206 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: ? 30.000;
2015: ? 30.000;
2016: ? 30.000.

9.29

FEDELI, FILIPPI, MATTESINI, CANTINI, MARTINI, GATTI, DI GIORGI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis.* Per gli interventi di ricostruzione nei territori della Toscana colpiti dal sisma del 21 giugno 2013, è autorizzata la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015. Le risorse di cui al presente comma e le relative spese sostenute non sono computate ai fini del vincolo del patto di stabilità interno.

3-*ter.* Per la realizzazione di interventi nei territori della Toscana colpiti dagli eventi alluvionali dell'ottobre 2013, è autorizzata la spesa in conto capitale di 178 milioni di euro per l'anno 2014. Le risorse di cui al presente comma e le relative spese sostenute non sono computate ai fini del vincolo del patto di stabilità interno.

3-*quater.* Al fine di favorire la ripresa delle attività produttive ed economiche danneggiate a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2012 in Toscana, il commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 548, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 provvede ad erogare, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 e con le modalità stabilite da propri successivi provvedimenti,. un contributo per le scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti a causa dei medesimi eventi alluvionali e non più utilizzabili».

Conseguentemente,

all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente: «24-*bis.* Al comma 6 dell'articolo 2, del

decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

24-*ter.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

9.30

MARCUCCI, CALEO, CHITI, MARTINI, GRANAIOLA, FILIPPI, VATTUONE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis.* Al fine di garantire il superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito alcuni comuni delle province di Lucca, Massa Carrara, Genova e La Spezia nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2014 per il finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai medesimi eventi alluvionali. Gli enti locali interessati sono esclusi dal rispetto delle disposizioni concernenti il patto di stabilità interno per le spese in conto capitale disposte per la realizzazione dei medesimi interventi».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 20.000;
2015: ?
2016: ?

9.31

CHITI, MARTINI, CALEO, MARCUCCI, GRANAIOLA, FILIPPI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis.* Al fine di consentire l'avvio dell'opera di ricostruzione necessaria a seguito dell'evento sismico verificatosi il 21 giugno 2013 nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in data 26 giugno 2013, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per il finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti al sisma. Gli enti locali interessati sono esclusi dal rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità interno per le spese in conto capitale disposte per la realizzazione dei medesimi interventi».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: ? 10.000;
2015: ? 10.000;
2016: ? 10.000.

9.32

CHITI, MARTINI, CALEO, MARCUCCI, GRANAIOLA, FILIPPI, CANTINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis.* Al fine di consentire l'avvio dell'opera di ricostruzione necessaria a seguito dell'evento sismico verificatosi il 21 giugno 2013 nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in data 26 giugno 2013, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per il finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti al sisma. Gli enti locali interessati sono esclusi dal rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità interno per le spese in conto capitale disposte per la realizzazione dei medesimi interventi».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 10:000;
2015: ? 10.000;
2016: ? 10.000.

9.33

MARCUCCI, CALEO, CHITI, MARTINI, GRANAIOLA, FILIPPI, VATTUONE, CANTINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Al fine di garantire il superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito alcuni comuni delle province di Lucca, Massa Carrara, Genova e La Spezia nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2014 per il finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai medesimi eventi alluvionali. Gli enti locali interessati sono esclusi dal rispetto delle disposizioni concernenti il patto di stabilità interno per le spese in conto capitale disposte per la realizzazione dei medesimi interventi».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 10.000;
2015: 0;
2016: 0.

9.34

CALEO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. I fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente ubicati nelle zone colpite dall'evento sismico verificato si il 21 giugno 2013 nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in data 26 giugno 2013, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del medesimo decreto-legge, nonché dall'applicazione del tributo sui servizi comunali (TRISE) di cui all'articolo 19 della presente legge, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi. Al fine di assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nei Comuni dei territori di cui al precedente periodo, nonché per assicurare la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è assegnato un contributo straordinario per l'esercizio 2014 nel limite di 600mila euro a favore dei medesimi comuni».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 1.200;
2015: ? 1.200;
2016: ? 1.200.

9.35

LANZILLOTTA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al fine di sostenere le imprese della provincia di Orvieto che hanno subito ingenti danni alle scorte di magazzino a seguito dello straripamento del fiume Paglia del novembre 2012, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2014».

Conseguentemente, ridurre l'importo di 10 milioni di euro dalla rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze *dell'allegata tabella A per l'anno 2014.*

9.36

BROGLIA, VACCARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, RITA GHEDINI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 67-*septies*, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Modena, Bologna, Reggio nell'Emilia"».

9.37

RUTA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al fine di permettere il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del dell'ottobre e del novembre 2002 in Molise è autorizzata la spesa in conto capitale di 20 milioni di euro per l'anno 2014, di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro per l'anno 2016. I relativi pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 20.000;
2015: ? 20.000;
2016: ? 20.000.

9.38

RUTA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. L'articolo 6-*bis*., decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge n. 71, 24 giugno 2013, è interamente sostituito dal seguente: "Al fine di agevolare la definitiva ripresa delle attività e consentire la completa attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e novembre 2002 in Molise, sia gli impegni, sia i pagamenti a valere sugli interventi di cui sopra, sono interamente detraibili dagli obiettivi del patto di stabilità interno della Regione Molise per l'anno 2013, fino ad una somma pari a 15 milioni di Euro.

Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito; con modificazioni, dalla legge 4 dicembre2008, n. 189, e successive modificazioni. il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

9.39

LO MORO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Per agevolare l'autonoma sistemazione dei cittadini la cui prima abitazione è stata oggetto di ordinanza di sgombero a seguito del sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata, i contributi previsti all'articolo 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 25 del 20 novembre 2012, sono estesi fino al 31 dicembre 2014. A tale fine è autorizzata una spesa di 1,5 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 1.500;
2015: ? 0;
2016: ? 0.

9.40

BROGLIA, VACCARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, RITA GHEDINI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-*bis*. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dopo la lettera *e)* è inserita la seguente:

"*e-bis)* la concessione di contributi ai soggetti che hanno subìto gravi danni agli arredi e ad altri beni mobili a causa del crollo, totale o parziale, o della demolizione dell'immobile gravemente danneggiato dal sisma".

3-*ter*. All'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, la legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "lettera *a)*", sono sostituite con le seguenti: "lettere *a)*, *e-bis)*"».

9.41

CANDIANI, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, alla lettera *b)*, le parole: "entro il 31 marzo 2013" sono sostituite con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2014". Eventuali maggiori oneri sono a carico del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate istituito dall'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012».

9.42

BERTUZZI, PIGNEDOLI, VACCARI, PAGLIARI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Al fine di consentire il regalare svolgimento della didattica e reintegrare il patrimonio immobiliare danneggiato dal sisma del 2012 in Emilia-Romagna, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applicano alle amministrazioni delle Università che ho sede nei territori colpiti dal sisma di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

? 2014: ? 500;
2015: ? 500;
2016: ? 500.

9.43

BROGLIA, VACCARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, RITA GHEDINI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Le riduzioni disposte dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, non si applicano per gli anni 2014 e 2015 ai comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dello giugno 2012 e successive modificazioni e all'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, fermo restando l'importo complessivo delle riduzioni previste».

9.44

CANDIANI, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale ? incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è incrementata, per l'anno 2014, della somma di euro 100 milioni».

Conseguentemente all'articolo 7 il comma 6 è soppresso.

9.45

BROGLIA, VACCARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, RITA GHEDINI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-*bis*. Per i titolari di reddito d'impresa che hanno richiesto il finanziamento ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-*bis*, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il pagamento della prima rata in scadenza al 31 dicembre 2013 è differita al 30 giugno 2014 e la restituzione del finanziamento viene prorogata di ulteriori tre anni

rispetto alla durata massima originariamente prevista.

3-*ter*. Per i titolari di reddito d'impresa che hanno diritto ad accedere ai finanziamenti previsti all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché per i soggetti di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, il pagamento della prima rata in scadenza al 30 giugno 2014 è differita al 30 giugno 2015 e la restituzione del finanziamento è prorogata di ulteriori tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista.

3-*quater*. La Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano la convenzione di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché all'articolo 1, comma 367, delIa legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter*».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.».

9.46

MARINELLO

Al comma 3 dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Per le finalità di cui al comma 225 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2014».

Conseguentemente all'articolo 9, comma 14, sostituire le parole: «20 milioni» *con le parole:* «10 milioni».

9.47

MARINELLO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al comma. 225 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo le parole: "per l'anno 2013" aggiungere le seguenti: "e di 10 milioni di euro per l'anno 2014"».

Conseguentemente all'articolo 9, comma 14, sostituire le parole: «20 milioni» *con le parole:* «10 milioni».

9.48

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, LEZZI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Il Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, di cui all'articolo 18-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è incrementato di ulteriori 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016, per essere destinati prioritariamente al potenziamento e allo sviluppo delle connessioni ferroviarie dirette tra i porti e la rete ferroviaria nazionale, nonché con i centri intermodali e/o interporti.».

Conseguentemente, alla tabella E, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, *programma* Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali, *voce* Infrastrutture e trasporti, decreto-legge n. 69 del 2013 ? Art. 18 comma 2 punto 1: Realizzazione della tangenziale esterna est di Milano (1.2 ? cap. 7537)*, apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione:

2014:

? CP: ? 40.000;

CS: ? 40.000.

E conseguentemente ancora, alla medesima tabella E, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, *programma* Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali, *voce* Infrastrutture e Trasporti:

a) legge di stabilità n. 228 del 2012 ? Art. 1 comma 212: somme da assegnare alla regione Piemonte per la realizzazione dell'asse autostradale «Pedemontana Piemontese» (1.2 ? cap. 7504)*, apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione:

2015:

? CP: ? 40.000;

CS: ? 40.000;

b) legge di stabilità n. 228 del 2012 ? Art. 1, comma 208: Nuova linea ferroviaria Torino-Lione (1.2 ? cap. 7532/P)*, apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione:

2016:

? CP: ? 40.000;

CS: ? 40.000.

9.49

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, LEZZI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Il Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti, di cui all'articolo 38, comma 6, della legge 1º agosto 2002, n. 166, è incrementato di ulteriori 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016.

Conseguentemente, alla tabella E, missione Diritto alla mobilità, *programma* Sostegno allo sviluppo del trasporto, *voce* Economia e finanze, legge di stabilità n. 228 del 2012 ? Art. 1, comma 184: Prosecuzione della realizzazione del Sistema MOSE (1.7 ? cap. 7200)*, apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione:

2014:

? CP: ? 30.000;

CS: ? 30.000.

2015:

? CP: ? 30.000;

CS: ? 30.000.

2016:

? CP: ? 30.000;

CS: ? 30.000.

9.50

BLUNDO, CIOFFI, SCIBONA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Al fine ai contenere il rischio di morosità dei conduttori a basso reddito, il fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 è incrementato di ulteriori 25 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016».

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Le autorizzazioni di spesa di cui al programma 1.9 ? Istituzioni scolastiche non statali, afferente la missione 1. Istruzione scolastica, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte di 25 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016».

9.51

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Per la prosecuzione degli interventi per la messa in sicurezza di edifici scolastici, sono stanziati 400 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2014-2016».

Conseguentemente all'articolo 17 dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumetata di 1 punto percentuale.

7-*ter*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al 7-*bis* si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012.

7-*quater*. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

7-*quinquies*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6 comma 8, le parole "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sestituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

7-*sexies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 7-*quater* e 7-*quinquies*, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012».

E conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

9.52

BLUNDO, CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Il fondo di cui all'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di ulteriori 90 milioni di euro, per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, da destinare ad interventi di adeguamento strutturale degli edifici del sistema scolastico pubblico, con particolare riferimento agli interventi di eliminazione mitigazione del rischio e messa in sicurezza statica. Per l'utilizzazione delle risorse di cui al presente comma, si provvede ai sensi di quanto stabilito al comma 277 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

Conseguentemente, alla tabella E, missione «Competitività e sviluppo delle imprese», *programma* Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale, Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 266 del 2005, ? Art. 1, comma 95, punto 3 ? Contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali Fremm (1.1- cap. 7485) *, apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione:

2014:

? CP: ? 90.000;

CS: ? 90.000.

2015:

? CP: ? 90.000;

CS: ? 90.000.

2016:
? CP: ? 90.000;
CS: ? 90.000.

9.53

BROGLIA, VACCARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, RITA GHEDINI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati nei o sui fabbricati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni cui avevano diritto alla data di entrata in vigore del presente decreto qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014. L'accesso agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012 per gli impianti di cui al periodo precedente ha luogo anche nel caso in cui per essi siano state richieste e autorizzate varianti, anche sostanziali, in periodo successivo al 30 settembre 2012. Gli impianti fotovoltaici realizzati nei fabbricati distrutti possono essere ubicati anche a terra mantenendo le tariffe in vigore al momento dell'entrata in esercizio. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati o che abbiano presentato richiesta di autorizzazione alla data del 6 giugno 2012 accedono agli incentivi vigenti alla medesima data, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 1.000;
2015: ? 1.000;
2016: ? 1.000.

9.54

PUGLISI, MINEO, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 4, sostituire le parole: «150 milioni di euro» *con le seguenti:* «300 milioni di euro».

Conseguentemente al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «21 per cento».

9.55

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS

Al comma 4, sostituire le parole: «150 milioni» *con* «190 milioni».

Conseguentemente al comma 20 sostituire le parole: «107.631.245 euro» *con* «67.631.245 euro» *e modificare l'elenco 1 nelle seguenti finalità: ? Policlinici universitari e strutture ospedaliere ? sostituire* «80.000.000» *con* «40.000.000»; *? Misure anti-tratta ? sostituire* «5.000.000» *con* «7.000.000», *? Collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino ? sostituire* «6.000.000» *con* «4.000.000»*; ? Fiera di Verona ? sostituire* «3.000.000» *con* «1.000.000», *? Vittime del terrorismo ? sostituire* «1.000.000» *con* «3.000.000».

9.56

CHITI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Al fine di favorire lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca, all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 13-*bis* è aggiunto il seguente:

"13-*ter*. I limiti previsti dal comma 13-*bis* non si applicano nel caso di assunzioni di personale risultato idoneo all'esito di procedure di valutazione comparativa per professori di I e II fascia, espletate prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge da università che riportano un valore dell'indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento."».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni» *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;

all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» *con le seguenti:* «2,1 per milie»;

all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;

all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.»;

all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"»;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

9.57

GIANNINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Per l'anno 2014 il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 50 milioni di euro».

Conseguentemente:

all'articolo 9, comma 11, primo periodo, sostituire le parole «56.000.000» *con le seguenti* «46.000.000»;

all'articolo 9, comma 11, ultimo periodo, sostituire le parole «10 milioni» *con le seguenti:* «5 milioni»;

all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole «100 milioni» *con le seguenti* «85 milioni»;

all'articolo 9, comma 14, sopprimere le parole «20 milioni di euro per l'anno 2014».

9.58

DI GIORGI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Per l'anno 2014, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 50 milioni di euro».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni» *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale.*

9.59

OLIVERO

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. La quota di risorse prevista all'articolo 28, comma 3, del decreto iegislativo n. 226 del 2005 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 28 marzo 2003, n. 53, destinata all'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, è determinata in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

4-*ter*. I pagamenti relativi all'attuazione dei percorsi di cui al comma 4-*bis*, sostenuti da contributi erogati a tal fine dallo Stato alle regioni, sono esclusi, nei limiti dei relativi importi, dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire la parola «150» *con la parola:* «190».

9.60

CHIAVAROLI, GIANNINI, FATTORINI, LUIGI MARINO, BIANCONI, DI GIORGI, FAVERO, MARIN, DEL BARBA, COLLINA, MAZZONI, BILARDI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Per il finanziamento di interventi in favore dei Collegi universitari di merito legalmente riconosciuti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è autorizzata una spesa integrativa di 5 milioni di euro, per gli anni 2014, 2015 e a decorrere dal 2016».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre la voce Ministero dell'economia e delle finanze *di 5 milioni per gli anni 2014, 2015 e a decorrere dal 2016.*

9.61

CERONI

*All'***articolo 9***, dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-*bis*. Per il finanziamento di interventi in favore dei Collegi universitari di merito legalmente riconosciuti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è autorizzata una spesa integrativa di 5 milioni di euro, per gli anni 2014, 2015 e a decorrere dal 2016».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre la voce Ministero dell'economia e delle finanze *di 5 milioni per gli 2014, 2015 e a decorrere dal 2016.*

9.62

BITONCI, COMAROLI

*All'***articolo 9***, dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-*bis*. Per il finanziamento di interventi in favore dei Collegi universitari di merito legalmente riconosciuti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è autorizzata una spesa integrativa di 5 milioni di euro, per gli anni 2014, 2015 e a decorrere dal 2016».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre la voce Ministero dell'economia e delle finanze *di 5 milioni per gli 2014, 2015 e a decorrere dal 2016.*

9.63

MINEO, PUGLISI, TOCCI, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, ZAVOLI

*All'***articolo 9***, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:*

«4-*bis*. Al fine di garantire una programmazione degli interventi per il diritto allo studio a decorrere dall'anno 2014, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 400 milioni di euro annui»

Conseguentemente:

al comma 6, dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» *sono sostituite dal seguente:* «22 per cento».

9.64

MARAN

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Al fine di garantire la stipula di ulteriori 3.000 contratti annuali di formazione specialistica per i medici, di cui al decreto legislativo n. 368 del 1999, e la concessione di ulteriori 500 borse di studio per i non medici iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria è autorizzata in favore delle università la spesa di 100 milioni di euro annui per il triennio 2014-2016. Tale importo è ripartito fra le università con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, sulla base delle richieste pervenute dalle università».

Conseguentemente all'articolo 10, comma 6, sostituire le parole «500 milioni di euro annui» *con le seguenti:* «650 milioni di euro annui».

9.65

BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA, BIGNAMI, MANGILI

Sostituire il comma 5, con i seguenti:

«5. L'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è sostituito dal seguente: "Art. 4. - *(Finanziamento degli enti di ricerca). ? 1.* La ripartizione del fondo ordinario per gli enti di ricerca finanziati dal Ministero, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva, di cui all'articolo 5, nonché tenendo conto della valutazione della qualità dei risultati della ricerca, effettuata dall'Agenzia nazionale di valutazione dell'Università e della ricerca (ANVUR).

2. A decorrere dall'anno 2014, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli Enti di ricerca e migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, ogni singolo ente destina il 2 per cento delle risorse a esso assegnate al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti.

3. I criteri e le modalità di assegnazione delle quote destinate al finanziamento dei programmi e pregetti di cui al comma 2, vengono individuati da apposite commissioni indipendenti di valutazione nominate dal singolo ente.

4. L'Agenzia nazionale di valutazione dell'Università e della ricerca (ANVUR) monitora e verifica l'effettiva realizzazione dei programmi e progetti finanziati".

5-*bis*. Il comma 4-*bis* dell'articolo 8 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è soppresso.

5-*ter*. Le somme derivanti dall'abrogazione di cui al comma 5-*bis*, confluiscono nel Fondo ordinario degli enti di ricerca (FOE); tali somme vengono finalizzate al finanziamento di progetti premiali e sono ripartite in base alla valutazione della qualità della ricerca scientifica (VQR), posta in essere dall'ANVUR. I criteri e le motivazioni di assegnazione della predetta quota sono disciplinati con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, università e ricerca».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-Iegge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modifrcazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:

a) 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;

b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;

c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;

d) 9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;

e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008».

9.66

SERRA, TAVERNA, MAURIZIO ROMANI, FUCKSIA, SIMEONI, MONTEVECCHI, BOCCHINO, BIGNAMI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Al fine di garantire la piena realizzazione degli interventi in materia di istruzione è autorizzata la spesa di 220 milioni di euro per l'anno 2014 a favore del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le risorse di cui al precedente periodo sono destinate per la realizzazione, nella .scuola primaria e secondaria di primo grado, di tecnologie didattiche per la disabilità, per gli alunni con autismo, disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e con bisogni educativi speciali (BES)».

9.67

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. È autorizzata, per il 2014, la spesa di 100 milioni di euro da destinare alle scuole comunali per l'infanzia e di 120 milioni di euro per il miglioramento dell'offerta formativa delle scuole statali di ogni ordine e grado.».

9.68

BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA, BIGNAMI

Sostituire il comma 5, con i seguenti:

«5. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 170 milioni di euro per l'anno 2014.

5-*bis*. Per le finalità di cui al comma 630 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come successivamente modificato dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014».

6.69

COMAROLI, BISINELLA, BITONCI

Al comma 5, sostituire la parola: «220 milioni» *con le seguenti:* «300 milioni».

Conseguentemente, al comma 13 dell'articolo 9, sostituire la parola: «100» *con la parola:* «20».

9.70

BISINELLA, BITONCI, COMAROLI

Al comma 5, sostituire la parola: «220 milioni» *con le seguenti:* «230 milioni».

Conseguentemente, al comma 22, sostituire le parole: «per ciascuno degli anni 2014 e 2015» *con le seguenti:* «per l'anno 2015».

9.71

MINEO

Al comma 5, dopo le parole: «per l'anno 2014» *aggiungere le seguenti:* «, di cui 100 milioni di euro da destinarsi esclusivamente alle scuole pubbliche paritarie non statali e 120 milioni da destinarsi esclusivamente alle scuole comunali dell'infanzia».

9.72

MINEO

Al comma 5, dopo le parole: «per l'anno 2014» *aggiungere le seguenti:* «, da destinarsi esclusivamente alle scuole pubbliche paritarie non statali.».

9.73

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. Al fine di assicurare la necessaria continuità per gli anni 2014, 2015 e 2016 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modifiche, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per l'anno 2016.

5-*ter*. Al comma 4, dell'articolo 3-*quinques* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con

modificazioni in legge 26 aprile 2012, n. 44, aggiungere in fine il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2014 i contributi annuali per l'utilizzo delle frequenze televisive nazionali non possono essere inferiori al 2 per cento del fatturato per emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale.".

5-*quater*. All'onere derivante dal comma 5-*bis*, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate previste dal comma 5-*ter*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

Conseguentemente all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni».

9.74

BISINELLA, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Agli immobili di proprietà o in uso alle scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sede di asili nido, scuola per l'infanzia e scuola primaria che svolgono un servizio pubblico, si applicano le esenzioni previste per gli enti non commerciali dall'articolo 7, comma 1, lettera *i)* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'articolo 91-*bis* della legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del Regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 novembre 2012.

5-*ter*. La disposizione opera nel limite massimo di 50 milioni di euro per il 2014 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2015.».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 50 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.».

9.75

D'ADDA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. La quota di risorse prevista dall'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 8 marzo 2003, n. 53, destinata all'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione professionale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, è determinata in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. I pagamenti relativi all'attuazione dei percorsi di cui al presente comma, sostenuti da contributi erogati a tal fine dallo Stato alle regioni, sono esclusi, nel limiti dei relativi importi, dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

? *all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:* «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «20 milioni di euro per l'anno 2014, 620 milioni nell'anno 2015 e 1.330 milioni»;

? *alla tabella A, voce:* Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 20.000;
2015: ? 20.000;
2016: ? 20.000.

? *all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive

modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;

? *all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

9.76

BERTUZZI, VACCARI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 12, comma 1-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dall'articolo 1, comma 138, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Sono escluse altresì le Amministrazioni universitarie site nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122."».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

? *all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole:* «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni» *e all'Elenco 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

? *all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-*bis*. il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;

? *all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:*

«22-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge , le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20-e in euro 17,50.»;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

9.77

MARTINI, GATTI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dal comune di Abbadia San Salvatore per la realizzazione degli interventi di bonifica del sito minerario dismesso sito nel territorio del comune medesimo. L'esclusione delle spese opera nei limiti di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 5.000;
2015: ? 5.000;
2016: ? 5.000.

9.78

SANTANGELO, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, BERTOROTTA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Al fine di prevedere interventi diretti a migliorare la formazione tecnico-professionale nel settore turistico, è istituito, per l'anno 2014, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un Fondo straordinario, con stanziamento pari a 5 milione di euro, denominato Fondo per la formazione turistica', destinato alla promozione di tirocini formativi nei settori delle attività e dei servizi per il turismo rivolti a giovani fino a ventinove anni di età. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al presente comma.»

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 5.000.

9.79

CERONI

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 1, comma 57, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, alla lettera *a)* le parole: "centocinquanta unità" sono sostituite dalle seguenti parole: "duecentocinquanta unità".

5-*ter*. Per l'attuazione del comma 5-*bis* è autorizzata una spesa nel limite massimo di 827.650 euro per l'anno 2014 e di 2,482 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo n. 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.».

9.80

SIBILIA, PUGLISI

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 1, comma 57, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, alla lettera *a)* le parole: "centocinquanta unità" sono sostituite dalle seguenti: "duecentocinquanta unità".

5-*ter*. Per l'attuazione del comma 5-*bis* è autorizzata una spesa nel limite massimo di 827.650 euro per l'anno 2014 e di 2,482 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013. n. 98.».

9.81

MARIO FERRARA, SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. Il divieto disposto dall'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli Enti Locali la cui spesa del personale, comprensiva di quella sostenuta anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzione volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della Pubblica Amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica, è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, non si applica alle sole spese sostenute per le supplenze nelle scuole dell'infanzia paritaria gestite direttamente dagli Enti Locali».

9.82

MINEO, PUGLISI, TOCCI, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, ZAVOLI

All'articolo 9, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-*bis. a)* Per garantire continuità nell'erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione degli organici della scuola con decreto del

Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione i posti autorizzati in sede di adeguamento dell'organico di fatto nell'anno scolastico 2013/2014 sui profili docenti e Ata implementano a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, le dotazioni organiche di cui al comma 7 dell'articolo 19 decreto-legge 98/201 l.

b) Al fine di ampliare l'offerta formativa nella scuola del primo ciclo e rispondere all'esigenza di maggiore complessità derivante dal dimensionamento della rete scolastica il personale assistente tecnico appartenente a aree in esubero è utilizzato su base provinciale presso le scuole del primo ciclo per le attività di laboratorio secondo criteri stabiliti da accordo sindacale nazionale».

9.83

PUGLISI, MINEO, TOCCI, IDEM, MARTINI, ZAVOLI, MARCUCCI, DI GIORGI

Articolo 9, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. A decorrere dall'anno scolastico 2014/2015 al fine di prevenire l'abbandono scolastico e la dispersione e favorire l'occupazione femminile viene avviato un piano quinquennale di generalizzazione della scuola dell'infanzia statale con l'apertura di 500 sezioni l'anno. A tal fine sono corrispondentemente ridefinite le dotazioni organiche della scuola dell'infanzia. Il comma 7 dell'articolo 19 Decreto-legge 98/2011 è abrogato».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti:«200 milioni».

9.84

PUGLISI, MINEO, TOCCI, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, ZAVOLI

All'articolo 9, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«Per gli anni 2011, 2012 e 2013, l'articolo 9, comma 1 del decreto-legge 31 maggio, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei confronti del personale Ata della scuola con riguardo alle posizioni economiche orizzontali attribuite per lo svolgimento delle ulteriori e più complesse mansioni già svolte nei suddetti anni».

9.85

CERONI

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 3, le parole: «è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2014» *sono sostituite dalle seguenti:* «è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2014, di 40 milioni di euro per l'anno 2015 e di 30 milioni di euro per l'anno 2016».

9.112

COMAROLI, BITONCI

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Al fine di assicurare la necessaria continuità per gli anni 2014, 2015 e 2016 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 40 milioni di euro per l'anno 2015 e 30 milioni di euro per l'anno 2016.»

9.86

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. AI fine di assicurare le risorse spettanti ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n.323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 110,484 milioni di euro nel 2014, 112,733 milioni di euro nel 2015, 107,437 milioni di euro nel 2016, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le

radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è incrementato, a decorrere dallo gennaio 2014, in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il capitolo di bilancio nel quale affluiscono le risorse destinate all'emittenza radiotelevisiva locale non potranno subire tagli e/o decurtazioni, né diretti né lineari, a decorrere dall'anno 2014.

9.87

BRUNO

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. Al fine di assicurare le risorse spettanti ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n.323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 110,484 milioni di euro nel 2014, 112,733 milioni di euro nel 2015, 107,437 milioni di euro nel 2016, si provvede mediante riutilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è incrementato, a decorrere dal 10 gennaio 2014, in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il capitolo di bilancio nel quale affluiscono le risorse destinate all'emittenza radiotelevisiva locale non potranno subire tagli e/o decurtazioni, né diretti né lineari, a decorrere dall'anno 2014».

9.88

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. Al fine di assicurare le risorse spettanti ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n.323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 110,484 milioni di euro nel 2014, 112,733 milioni di euro nel 2015, 107,437 milioni di euro nel 2016, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è incrementato, a decorrere dal 10 gennaio 2014, in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il capitolo di bilancio nel quale affluiscono le risorse destinate all'emittenza radiotelevisiva locale non potranno subire tagli e/o decurtazioni, né diretti né lineari, a decorrere dall'anno 2014».

9.89

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Al fine di assicurare le risorse spettanti ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n.323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radio televisiva locale, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 110,484 milioni di euro nel 2014, 112,733 milioni di euro nel 2015, 107,437

milioni di euro nel 2016, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radio audizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è incrementato, a decorrere dal 1º gennaio 2014, in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il capitolo di bilancio nel quale affluiscono le risorse destinate all'emittenza radiotelevisiva locale non potranno subire tagli e/o decurtazioni, né diretti né lineari, a decorrere dall'anno 2014».

9.90

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente

«6-*bis*. Al fine di assicurare le risorse spettanti ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 110,484 milioni di euro nel 2014, 112,733 milioni di euro nel 2015, 107,437 milioni di euro nel 2016, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radio audizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è incrementato, a decorrere dal 1º gennaio 2014, in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il capitolo di bilancio nel quale affluiscono le risorse destinate all'emittenza radiotelevisiva locale non potranno subire tagli e/o decurtazioni, né diretti né lineari, a decorrere dall'anno 2014».

9.91

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radio televisiva locale, già ridotte negli anni 2012 e 2013 a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio da erogare in tre *tranches* annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, nella tabella C: Missione Tutela e valorizzazione dei beni e delle attvità culturali e paesaggistici Programma Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o, voce: Legge n.163 del 1985: nuova disciplina degli interventi dello stato a favore spettacolo (1.2 cap.1390, 1391, 6120, 6620, 6h21, 6622, 6623,6624, 6626, 8570, S571, 8573, 8721).

2014:

? CP: ? 18.000;
CS: ? 8.000.

2015:

? CP: ? 16.000;
CS: ? 16.000.

2016:

? CP: ? 16.000;
CS: ? 16.000.

9.92

BRUNO

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale, già ridotte negli anni 2012 e 2013, a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n.323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio, da erogare in tre *tranches* annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

Conseguentemente all'articolo 25, comma 2, nella tabella C, Missione Tutela e valorizzazione del settore dello spettacolo Programma Sostegno valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o, voce: Legge n.163 del 1985: nuova disciplina degli interventi dello stato a favore spettacolo (1.2 cap.1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624)

2014:

? CP: ? 18.000;
CS: ? 8.000.

2015:

? CP: ? 16.000;
CS: ? 16.000.

2016:

? CP: ? 16.000;
CS: ? 16.000.

9.93

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale già ridotte negli anni 2012 e 2013, a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n.323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio, da erogare in tre *tranches* annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: ? 18.000;
2015: ? 16.000;
2016: ? 16.000.

9.94

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, PERRONE

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Al fine di assicurare le risorse spettanti ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radio televisiva locale, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 110,484 milioni di euro nel 2014, 112,733 milioni di euro nel 2015, 107,437 milioni di euro nel 2016, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori risorse di cui al successivo periodo. A decorrere dal 2014 è disposto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, l'incremento del canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il capitolo di bilancio nel quale affluiscono le risorse destinate all'emittenza

radiotelevisiva locale non potranno subire tagli e/o decurtazioni, né diretti né lineari, a decorrere dall'anno 2014».

9.95

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radio televisiva locale, già ridotte negli anni 2012 e 2013, a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio, da erogare in tre *tranches* annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.».

Conseguentemente al comma 13 del medesimo articolo (somma da assegnare all'Agenzia delle entrate) sostituire la parola: «100» *con la seguente:* «82».

Conseguentemente al comma 14 del medesimo articolo (riforma catasto) sostituire la parola: «50» *con la seguente:* «34».

9.96

BUEMI

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radio televisiva locale, già ridotte negli anni 2012 e 2013, a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio, da erogare in tre *tranches* annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.».

Conseguentemente al comma 13 del medesimo articolo (somma da assegnare all'Agenzia delle entrate) sostituire la parola: «100» *con la seguente:* «82».

Conseguentemente al comma 14 del medesimo articolo (riforma catasto) sostituire la parola: «50» *con la seguente:* «34».

9.97

MARINELLO

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radio televisiva locale, già ridotte negli anni 2012 e 2013, a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio, da erogare in tre *tranches* annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.».

Conseguentemente al comma 13 del medesimo articolo (somma da assegnare all'Agenzia delle entrate) sostituire la parola: «100» *con la seguente:* «82».

Conseguentemente al comma 14 del medesimo articolo (riforma catasto) sostituire la parola: «50» *con la seguente:* «34».

9.98

URAS, STEFANO, DE PETRIS

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radio televisiva locale, già ridotte negli anni 2012 e 2013, a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio, da erogare in tre *tranches* annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.».

Conseguentemente al comma 13 del medesimo articolo (somma da assegnare all'Agenzia delle entrate) sostituire la parola: «100» *con la seguente:* «82».

Conseguentemente al comma 14 del medesimo articolo (riforma catasto) sostituire la parola: «50» *con la seguente:* «34».

9.99

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, PERRONE

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale, già ridotte negli anni 2012 e 2013 a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio, da erogare in tre *tranches* annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.».

Conseguentemente all'articolo 25, comma 2, nella tabella C, missione Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e paesaggistici, *programma* Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo *o, voce* Legge n. 163 del 1985: nuova disciplina degli interventi dello stato a favore spettacolo (1.2 cap.1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8570, 8571, 8573, 8721):

2014:

? CP: ? 18.600;
CS: ? 18.000.

2015:

? CP: ? 16.000;
CS: ? 16.000.

2016:

? CP: ? 16.000;
CS: ? 16.000.

9.100

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale, già ridotte negli anni 2012 e 2013, a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio, da erogare in tre *tranches* annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.».

Conseguentemente all'articolo 25, comma 2, nella tabella C, missione Tutela e valorizzazione del settore dello spettacolo, *programma* Sostegno valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo *o, voce* Legge n. 163 del 1985: nuova disciplina degli interventi dello stato a favore spettacolo (1.2 - cap. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624):

2014:

? CP: ? 18.600;
CS: ? 18.000.

2015:

? CP: ? 16.000;
CS: ? 16.000.

2016:

? CP: ? 16.000;
CS: ? 16.000.

9.101

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale, già ridotte negli anni 2012 e 2013, a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio, da erogare in tre *tranches* annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.».

Conseguentemente all'articolo 25, comma 2, nella tabella C, missione Tutela e valorizzazione del settore dello spettacolo, *programma* Sostegno valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo *o, voce* Legge n. 163 del 1985: nuova disciplina degli interventi dello stato a favore spettacolo (1.2 ? cap. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624):

2014:

? CP: ? 18.600;

CS: ? 18.000.

2015:

? CP: ? 16.000;

CS: ? 16.000.

2016:

? CP: ? 16.000;

CS: ? 16.000.

9.102

D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, ZIZZA, PERRONE, CASSANO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale, già ridotte negli anni 2012 e 2013 a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, si autorizza la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio, da erogare in tre *tranches* annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.».

Conseguentemente:

al comma 13 sostituire le parole: «100 milioni di euro» *con le seguenti:* «82 milioni di euro»;

al comma 14 sostituire le parole: «50 milioni di euro» *con le seguenti:* «34 milioni di euro».

9.103

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale, già ridotte negli anni 2012 e 2013 a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, si autorizza la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio, da erogare in tre *tranches* annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.».

Conseguentemente:

al comma 13 sostituire le parole: «100 milioni di euro» *con le seguenti:* «82 milioni di euro»;

al comma 14 sostituire le parole: «50 milioni di euro» *con le seguenti:* «34 milioni di euro».

9.104

TOMASELLI, D'ONGHIA

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale, già ridotte negli anni 2012 e 2013 a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio, da erogare in tre *tranches* annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.».

Conseguentemente:

al comma 13 del medesimo articolo sostituire la parola: «100» *con la seguente:* «82»;

al comma 14 del medesimo articolo sostituire la parola: «50» *con la seguente:* «34».

9.105

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale, già ridotte negli anni 2012 e 2013, a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio, da erogare in tre *tranches* annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.».

Conseguentemente:

al comma 13, sostituire la parola: «100» *con la seguente:* «82»;

al comma 14, sostituire la parola: «50» *con la seguente:* «34».

9.106

MALAN

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Al fine di assicurare la necessaria continuità per gli anni 2014, 2015 e 2016 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per l'anno 2016».

Conseguentemente alla tabella A, allegata alla presente legge, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche fino a concorrenza dell'onere complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

9.107

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Al fine di assicurare la necessaria continuità per gli anni 2014, 2015 e 2016 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014,50 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per l'anno 2016».

All'onere derivante, si provvede per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 13 e per gli anni 2015 e 2016 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 14.

9.108

VERDUCCI, DE BIASI, RUSSO, SPOSETTI, VATTUONE

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-*bis*. Al fine di assicurare la continuità per gli anni 2014, 2015 e 2016 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014,50 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per l'anno 2016.».

Conseguentemente,

a) all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «680 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «20 milioni di euro per l'anno 2014, 620 milioni nell'anno 2015 e 1.330

milioni»;

b) alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 30.000;
2015: ? 30.000;
2016: ? 30.000.

9.109

CALEO, FEDELI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Al fine di assicurare la continuità per gli anni 2014, 2015 e 2016 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

Conseguentemente,

a) all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2014, 620 milioni nell'anno 2015 e 1.330 milioni»;

b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: ? 30.000;
2015: ? 30.000;
2016: ? 30.000.

9.110

CALEO, FEDELI, TOMASELLI

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-*bis*. Al fine di assicurare la continuità per gli anni 2014, 2015 e 2016 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

6-*ter*. Al comma 4, dell'articolo 3-*quinques* del decreto-legge 2 marzo 2012;n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1º gennaio 2014, i contributi annuali per l'utilizzo delle frequenze televisive nazionali non possono essere inferiori al 2 per cento del fatturato per emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale"».

9.111

COMAROLI, CROSIO, BITONCI, BELLOT

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Al fine di salvaguardare la libertà di informazione e la valorizzazione culturale del territorio, per le emittenti televisive che operano in ambito locale è previsto un contributo annuale pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

Conseguentemente, al comma 4 dell'articolo 3-quinquies *del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012 n. 44, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «A decorrere dall'anno 2014 i contributi annuali per l'utilizzo delle frequenze televisive nazionali non possono essere inferiori al 2 per cento del fatturato per emittente televisiva pubblica o privata, in ambito nazionale».

9.113

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Al decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, all'articolo 5, dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-*bis*. Una quota del venti per cento della spesa pubblica destinata alla comunicazione istituzionale da parte di tutte le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato deve essere destinata

alle imprese editrici in possesso dei requisiti per accedere ai benefici di cui all'articolo 2 del presente decreto-legge. Al fine di garantire una efficiente gestione della. pianificazione da parte delle medesime amministrazioni, l'accesso alla pianificazione è consentito esclusivamente ai consorzi costituiti da almeno venti imprese in possesso dei requisiti di cui sopra di cui almeno dieci società editrici di quotidiani"».

9.114

MUCCHETTI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. Alle imprese che negli anni 2014 e 2015 effettuino spese pubblicitarie per un importo complessivo superiore a quello dell'esercizio precedente, si applica un'ulteriore deduzione fiscale pari al 30 per cento in tre anni nella misura del 10 per cento per ciascun anno. La deduzione fiscale, di cui al precedente periodo, è calcolata sulla spesa incrementale rispetto a quella dell'anno precedente.

6-*ter*. Rientrano tra le spese, di cui al comma 1, le somme versate per fini pubblicitari a organi di stampa di qualsiasi periodicità, radio, televisioni, pubbliche affissioni, sale cinematografiche e siti *internet*, compresi i motori di ricerca, italiani e esteri.

6-*quater*. Le disposizioni, di cui al comma 6-*bis*, non si applicano alle imprese di consulenza e intermediazione pubblicitaria.

6-*quinquies*. Per usufruire dei benefici di cui al comma 6-*bis*, le imprese direttamente o indirettamente inserzioniste presentano la documentazione bancaria delle spese sostenute all'Agenzia delle entrate, con modalità individuate dall'Agenzia stessa in un'apposita circolare, indicando espressamente i destinatari delle somme versate per fini pubblicitari rientranti nella categoria di cui al comma 6-*ter.*

6-*sexies* Le imprese controllate di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni, in occasione della presentazione del bilancio annuale civilistico e, ove sia previsto, consolidato, danno conto in una apposita relazione, da rendere immediatamente nota sul sito *on line*, le spese pubblicitarie sostenute dall'impresa e, ove esistano, dalle sue controllate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione degli importi erogati e delle loro variazioni annuali nonché con l'indicazione dei relativi destinatari rientranti nella categoria di cui al comma 6-*ter.*

6-*septies* Le imprese, di cui al comma 6-*sexies*, rendono altresì pubbliche, nella relazione di cui al comma precedente le spese sostenute per il più ampio capitolo delle relazioni esterne. Nella relazione debbono essere specificate in particolare le spese sostenute dall'impresa e dai soggetti da questa controllati per promozioni, sponsorizzazioni ed erogazioni liberali con l'indicazione dei rispettivi destinatari».

9.115

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-*bis.* Al fine di assicurare le risorse spettanti all'emittenza radio televisiva locale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n.323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422, il canone di abbonamento di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazione ed integrazioni, è incrementato di 6 euro decorrere dal 10 gennaio 2014. Le risorse rinvenienti affluiscono ad un apposito Fondo di sostegno economico all'emittenza televisiva locale costituito presso il Ministero dello sviluppo economico, nel quale sono riversate le somme già previste a bilancio. Tale Fondo di sostegno non potrà subire tagli e/o decurtazioni, né diretti né lineari, a decorrere dal 2014. Il riparto avviene secondo le modalità previste dal Regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 5 novembre 2004 n. 292. Il Ministro dell'economia e delle finanze apporta, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

9.116

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. Al fine di assicurare le risorse spettanti all'emittenza radiotelevisiva locale, ai sensi

dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422, il canone di abbonamento di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazione ed integrazioni, è incrementato di 6 euro a decorrere dal 1º gennaio 2014. Le risorse rinvenienti affluiscono ad un apposito Fondo di sostegno economico all'emittenza televisiva locale costituito presso il Ministero dello sviluppo economico, nel quale sono riversate le somme già previste a bilancio. Tale Fondo di sostegno non potrà subire tagli e/o decurtazioni, né diretti né lineari, a decorrere dal 2014. Il riparto avviene secondo le modalità previste dal Regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 5 novembre 2004 n. 292. Il Ministro dell'economia e delle finanze apporta, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

9.117

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, PERRONE

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. Al fine di assicurare le risorse spettanti all'emittenza radiotelevisiva locale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge. 27 ottobre 1993 n. 422, il canone di abbonamento di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazione ed integrazioni, è incrementato di 6 euro a decorrere dal 1º gennaio 2014. Le risorse rinvenienti affluiscono ad un apposito Fondo di sostegno economico all'emittenza televisiva locale costituito presso il Ministero dello sviluppo economico, nel quale sono riversate le somme già previste a bilancio. Tale Fondo di sostegno non potrà subire tagli e decurtazioni, né diretti né lineari, a decorrere dal 2014. Il riparto avviene secondo le modalità previste dal Regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 5 novembre 2004 n. 292. Il Ministro dell'economia e delle finanze apporta, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

9.118

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. Al fine di assicurare le risorse spettanti all'emittenza radio televisiva locale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n.323, convertito con modificazioni, dalla legge. 27 ottobre 1993 n. 422, il canone di abbonamento di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazione ed integrazioni, è incrementato di 6 euro a decorrere dal 10 gennaio 2014. Le risorse rinvenienti affluiscono ad un apposito Fondo di sostegno economico all'emittenza televisiva locale costituito presso il Ministero dello sviluppo economico, nel quale sono riversate le somme già previste a bilancio. Tale Fondo di sostegno non potrà subire tagli e/o decurtazioni, né diretti né lineari, a decorrere dal 2014. Il riparto avviene secondo le modalità previste dal Regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 5 novembre 2004 n. 292. Il Ministro dell'economia e delle finanze apporta, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

9.119

BRUNO

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. Al fine di assicurare le risorse spettanti all'emittenza radiotelevisiva locale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge. 27 ottobre 1993 n. 422, il canone di abbonamento di cui: all'articolo 4, della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazione ed integrazioni, è incrementato di 6 euro a decorrere dal 1º gennaio 2014. Le risorse rinvenienti affluiscono ad un apposito Fondo di sostegno economico all'emittenza televisiva locale costituito presso il Ministero dello sviluppo economico, nel quale sono riversate le somme già previste a bilancio. Tale Fondo di sostegno non potrà subire tagli e/o decurtazioni, né diretti né lineari, a decorrere dal 2014. Il riparto avviene secondo le modalità previste dal Regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 5 novembre 2004 n. 292. Il Ministro dell'economia e delle finanze apporta, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

9.120

TOMASELLI, D'ONGHIA

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-*bis.* Al fine di assicurare le risorse spettanti all'emittenza radiotelevisiva locale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422, il canone di abbonamento di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazione ed integrazioni, è incrementato di 6 euro a decorrere dal 10 gennaio 2014. Le risorse rinvenienti affluiscono ad un apposito Fondo di sostegno economico all'emittenza televisiva locale costituite presso il Ministero dello sviluppo economico, nel quale sono riversate le somme già previste a bilancio. Tale Fondo di sostegno non potrà subire tagli e/o decurtazioni, né diretti né lineari, a decorrere dal 2014. Il riparto avviene secondo le modalità previste dal Regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 5 novembre 2004 n. 292. Il Ministro dell'economia e delle finanze apporta, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

9.121

TOMASELLI, FINOCCHIARO

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-*bis.* Al fine di assicurare le risorse spettanti all'emittenza radiotelevisiva locale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge. 27 ottobre 1993 n. 422, a decorrere dal 1º gennaio 2014 su ogni canone di abbonamento di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazione ed integrazioni, versato, una quota pari a 6 euro è destinato all'emittenza televisiva locale. Le risorse rinvenienti affluiscono ad un apposito Fondo di sostegno economico all'emittenza televisiva locale costituito presso il Ministero dello sviluppo economico, nel quale sono riversate le somme già previste a bilancio. Tale Fondo di sostegno non potrà subire tagli e/o decurtazioni, né diretti né lineari, a decorrere dal 2014. Il riparto avviene secondo le modalità previste dal Regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 5 novembre 2004 n. 292. Il Ministro dell'economia e delle finanze apporta, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

9.122

MARINELLO

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-*bis.* Al fine di assicurate le risorse spettanti all'emittenza televisiva locale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422, a decorrere dal 1º gennaio 2014 su ogni canone di abbonamento, di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazione ed integrazioni, versato, una quota pari a 6 euro verrà destinata all'emittenza televisiva locale. Le risorse rinvenienti affluiscono ad un apposito Fondo di sostegno economico all'emittenza televisiva locale costituito presso il Ministero dello sviluppo economico, nel quale sono riversate le somme già previste a bilancio. Tale Fondo di sostegno non potrà subire tagli e/o decurtazioni, né diretti né lineari, a decorrere dal 2014. Il riparto avviene secondo le modalità previste dal Regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 5 novembre 2004 n. 292. Il Ministro dell'economia e delle finanze apporta, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

9.123

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente

«6-*bis.* Al fine di assicurare le risorse spettanti all'emittenza televisiva locale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n.323, convertito, con modificaziom, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, a decorrere dal 1º gennaio 2014 su ogni canone di abbonamento, di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazione ed integrazioni, versato, una quota pari a 6 euro verrà destinata all'emittenza televisiva locale. Le risorse rinvenienti affluiscono ad un apposito Fondo di sostegno economico all'emittenza televisiva locale costituito presso il Ministero dello sviluppo economico, nel quale sono riversate le somme già previste a bilancio. Tale Fondo di sostegno non potrà subire tagli e/o decurtazioni, né diretti né lineari, a decorrere dal 2014. Il riparto avviene secondo

le modalità previste dal Regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 5 novembre 2004, n. 292. Il Ministro dell'economia e delle finanze apporta, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

9.124

BRUNO

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-*bis.* Al fine di assicurare le risorse spettanti all'emittenza televisiva locale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422, a decorrere dal 1º gennaio 2014 su ogni canone di abbonamento, di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, versato, una quota pari a 6 euro verrà destinata all'emittenza televisiva locale. Le risorse rinvenienti affluiscono ad un apposito Fondo di sostegno economico all'emittenza televisiva locale costituito presso il Ministero dello sviluppo economico, nel quale sono riversate le somme già previste a bilancio. Tale Fondo di sostegno non potrà subire tagli e/o decurtazioni, né diretti né lineari, a decorrere dal 2014. Il riparto avviene secondo le modalità previste dal Regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 5 novembre 2004, n. 292. Il Ministro dell'economia e delle finanze apporta, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilarlcio».

9.125

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. AI fine di assicurare le risorse spettanti all'emittenza televisiva locale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, a decorrere dal 1º gennaio 2014 su ogni canone di abbonamento, di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, versato, una quota pari a 6 euro verrà destinata all'emittenza televisiva locale. Le risorse rinvenienti affluiscono ad un apposito Fondo di sostegno economico all'emittenza televisiva locale costituite presso il Ministero dello sviluppo economico, nel quale sono riversate le somme già previste a bilancio. Tale Fondo di sostegno non potrà subire tagli e/o decurtazioni, né diretti né lineari, a decorrere dal 2014. Il riparto avviene secondo le modalità previste dal Regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 5 novembre 2004, n. 292. Il Ministro dell'economia e delle finanze apporta, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

9.126

TONINI

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-*bis*. Il CIPE, in sede di riparto delle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti dall'Istituto italiano per gli studi storici e dall'Istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli, assegna, entro il limite complessivo massimo di 20 milioni di euro per il periodo 2014-2022, risorse per la realizzazione delle rispettive attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno. Con la delibera di assegnazione, da assumere con cadenza triennale, sono disciplinate le dotazioni annuali, le relative modalità di erogazione e le regole per il loro impiego. A tal fine, i predetti istituti presentano al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni antecedente all'adozione della delibera, i programmi di attività. Per il triennio 2014-2016, i programmi sono presentati entro il 28 febbraio 2014. I programmi triennali indicano le altre fonti, pubbliche e private, con cui si intende contribuire alla loro realizzazione. Entro il 30 giugno di ogni anno gli istituti presentano una relazione di rendiconto sulle attività oggetto di finanziamento realizzate nell'esercizio precedente».

9.127

MATTEOLI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Al comma 2, dell'articolo 21 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sostituire la parola "2013" con la seguente: "2014"».

9.128

ENDRIZZI, CRIMI, SERRA, MANGILI, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI

Al comma 7, sostituire le parole: «5 milioni» *con le seguenti:* «55 milioni».

Conseguentemente, sopprimere il comma 9.

9.129

SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MONTEVECCHI, BIGNAMI

Al comma 7, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «È autorizzata la spesa di ulteriori 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 a favore del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di incentivare lo sviluppo di tecnologie aeronautiche per la tutela e la salvaguardia del territorio, da potenziare anche attraverso la promozione di un programma nazionale diretto alla produzione di aerei a basso costo per la prevenzione degli incendi».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: ? 10.000;
2015: ? 10.000;
2016: ? 10.000.

9.130

GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività di ricerca nel settore della conservazione del germoplasma vegetale ed animale autoctono, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per il potenziamento delle attività di ricerca nel settore della. conservazione del germoplasma con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2014».

Conseguentemente all'articolo 9, comma 6, al primo periodo, sostituire rispettivamente le parole: «50 milioni», «40 milioni» *e* «30 milioni» *con le seguenti:* «49 milioni», «39 milioni» e «29 milioni».

9.131

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Sopprimere il comma 8.

9.132

VALENTINI, LUMIA

Sopprimere il comma 8.

9.133

TOMASELLI, SANGALLI, LAI, DEL BARBA, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. All'ultimo periodo della lettera *n-bis)*, del comma 4, dell'articolo 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dal comma 7 dell'articolo 2 del Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35, le parole: "di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "di 2.000 milioni di euro per l'anno 2014"».

Conseguentemente:

All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni»;

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "il contributo di solidarietà è deducibile

dal reddito complessivo" sono soppresse;

all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti Ie imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;

all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,5 per mille»;

all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze ? Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;

all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;

all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. AI comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dallle seguenti: «22 per cento»;

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: ? 30.000;

2015: ? 30.000;

2016: ? 30.000.

9.134

TOMASELLI, SANGALLI, LAI, DEL BARBA, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Alla lettera *n-bis)* del comma 4 dell'articolo 32, della legge 12 novembre 2012, n. 183, come modificato dal comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, è aggiunto il seguente periodo: "Con riferimento alla spesa da realizzarsi con il Fondo sviluppo e coesione, l'esclusione opera nei limiti complessivi di 1 miliardo di euro l'anno per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Con apposito decreto ministeriale, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le quote di maggior spesa assegnate a ciascuna Regione"».

Conseguentemente:

All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni»;

All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni» *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

All'articolo 12 dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-*bis*. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto. 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo" sono soppresse;

All'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-*bis*. Con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.».

All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» *con le seguenti:* «2,5 per mille»;

All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

All'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.

All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-*bis*. AI comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento";

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

? 2014: ? 30.000;
2015: ? 30.000;
2016: ? 30.000.

9.135

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA

Al comma 9 sostituire le parole: «per l'importo di 50 milioni» *con le seguenti:* «per l'importo di 46 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 18, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«24-*bis*. All'articolo 46, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374 "Istituzione del giudice di pace" dopo la parola: "valore", sono inserite le seguenti: "senza tener conto degli interessi"».

9.136

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA

Al comma 9 sostituire le parole: «per l'importo di 50 milioni» *con le seguenti:* «per l'importo di 46 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 2, aggiungere, in fine le seguenti parole: «nonché i rifugi alpini inseriti negli appositi elenchi previsti dalle leggi regionali».

9.138

MANDELLI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. All'articolo 76, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono soppresse le seguenti parole: "nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all'articolo 11-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,».

9.139

COMAROLI, BISINELLA, BITONCI

Al comma 10, sostituire le parole: «con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dal 2014» *con*

le parole: «con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2015».

Conseguentemente, al comma 13, sostituire la parola: «100» *con la parola:* «10».

9.140

PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, SCALIA, VALENTINI

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-*bis*. Al fine di garantire gli obiettivi in materia di lotta contro gli incendi boschivi, monitoraggio e protezione dell'ambiente, tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità, affidati al Corpo forestale dello Stato, nonché la miglior gestione delle aree naturali protette, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui per l'assunzione presso il Corpo forestale dello Stato di personale operaio a tempo determinato ai sensi deIl'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

? 2014: ? 1.500;
2015: ? 1.500;
2016: ? 1.500.

9.141

BROGLIA, VACCARI, CALEO, BORIOLI, FORNARO, MIGLIAVACCA, MIRABELLI, PEGORER, GATTI, RUSSO, SOLLO, AMATI, FEDELI, DE MONTE, VALENTINI, ALBANO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. L'articolo 2195 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è sostituito dal seguente:

"Art. 2195. Per il sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla vigilanza del Ministero della difesa, è autorizzata la spesa di euro 1.000,000 annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Il Ministro della difesa provvede al con proprio decreto alla ripartizione di tali risorse, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549"».

Conseguentemente,

alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 1,000;
2015: ? 1,000;
2016: ? 1,000.

9.142

PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, SCALIA, VALENTINI

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n 122, dopo le parole: "nell'anno 2009", ovunque ricorrano, inserire le seguenti: "Detto limite non si applica al personale operaio assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, impiegato per l'attuazione dei progetti finanziati dall'Unione europea"».

9.143

COMAROLI, BITONCI

Al comma 11, sostituire le parole: «56.000.000» *con le parole:* «26.000.000».

9.144

CERONI

Al comma 11, sostituire le parole: «è autorizzata la spesa di euro 56.000.000 per l'anno 2014» *con le seguenti:* «è autorizzata la spesa di euro 30.000.000 per l'anno 2014».

9.145

COMAROLI, BITONCI

Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.

9.146

COMAROLI, BITONCI

Al comma 11, sostituire dalle parole: «Per le straordinarie esigenze di servizio della Rappresentanza» *fino alle parole:* «previsti dalla medesima disposizione» *con le seguenti:* «Per le straordinarie esigenze di servizio della Rappresentanza permanente a Bruxelles connesse con il semestre italiano di Presidenza del Consiglio dell'Unione europea, la Delegazione di Presidenza italiana è autorizzata ad impiegare per tali finalità, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, personale occupato alla data di presentazione del presente decreto presso le Amministrazioni centrali dello Stato».

9.147

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Al comma 11, ultimo periodo, dopo le parole: «Ministero degli affari esteri» *inserire le seguenti:* «e dell'Ente nazionale per il microcredito».

9.148

CALIENDO

Al comma 11, alla fine dell'ultimo periodo, dopo le parole: «Ministro per gli affari europei.» *aggiungere il seguente:* «Alle relative spese si applicano le disposizioni contenute nel presente comma, ivi comprese le deroghe alle limitazioni di spesa previste dalla normativa vigente.».

9.149

MARCUCCI, MIRABELLI, VERDUCCI

Dopo il comma 11, è inserito il seguente:

«11-*bis*. Al fine di sostenere e valorizzare in Italia e in Europa la promozione e la diffusione della cultura contemporanea, anche in occasione della Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea del 2014, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro da destinare al Piccolo Teatro di Milano ? Teatro d'Europa e la spesa di 1 milione di euro da destinare alla Fondazione Romaeuropa per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 2.000;
2015: ? 2.000;
2016: ? 2.000.

9.150

MARTINI, SPOSETTI, BROGLIA, AMATI, PEGORER

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per le celebrazioni del 70º anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione, è istituito un fondo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, destinati a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione Italiana delle Associazioni combattentistiche e Partigiane.»

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 2.000;
2015: ? 2.000;
2016: ? 0.

9.151

PEGORER

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi per la commemorazione del Centenario della prima guerra mondiale sono stanziati 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Tali risorse sono destinate, in via prioritaria, agli interventi di recupero e restauro dei monumenti, dei musei e dei luoghi della memoria presenti nei luoghi teatro della prima guerra

mondiale.»

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 7.500;
2015: ? 7.500;
2016: ? 7.500.

9.152

DIRINDIN, SILVESTRO

Sopprimere il comma 12.

Conseguentemente, dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-*bis*. È autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014, da assegnare al Centro nazionale trapianti.».

9.153

DIRINDIN, SILVESTRO

Al comma 12, aggiungere in fine le seguenti parole: «previa verifica, da parte delle autorità competenti, del possesso dei requisiti dì qualità e sicurezza di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191.».

9.154

DIRINDIN, SILVESTRO

Al comma 12, aggiungere in fine il seguente periodo: «Una quota, pari a 1 milione di euro, è assegnata al Centro nazionale trapianti.».

9.154a

DIVINA

Dopo il comma 12, aggiungere, infine, il seguente:

«12. *bis*. Per l'anno 2014, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, con una dotazione di 50 milioni di euro. Il Fondo eroga finanziamenti ai richiedenti al medesimo tasso di interesse applicato dalla BCE alla data del 30 ottobre 2013.».

Conseguentemente, al comma 13, sostituire la parola: «100» *con la parola:* «50».

9.155

MARINELLO

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. Per ampliare il panorama dei servizi culturali per i non vedenti ed ipovedenti, del Meridione, delle isole maggiori e dei Paesi del Mediterraneo, nonché per le finalità di cui al comma 1, dell'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, la Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita", stipula un'apposita convenzione con il Polo Tattile Multimediale della Stamperia Regionale Braille Onlus di Catania. A tal fine è erogato un contributo straordinario di 800.000 euro per l'anno 2014, destinato al funzionamento Polo Tattile Multimediale».

Conseguentemente, al comma 14, sostituire le parole: «20 milioni» *con le parole:* «19,2 milioni».

Conseguentemente, al comma 20, sostituire la parola: «107.631.245» *con la seguente:* «108.431.245».

Conseguentemente, all'elenco 1, aggiungere la seguente voce: Convenzione e Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita», e il Polo Tattile Multimediale della Stamperia Regionale Braille Onlus di Catania. (articolo 3 comma 1, legge 20 gennaio 1994, n. 52):

2014: ? 800.000.

9.156

LANZILLOTTA

Dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

«12-*bis*. Al fine di proseguire le attività dell'Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti (ANPVI ONLUS), organizzazione non lucrativa di utilità sociale riconosciuta con decreto del

Presidente della Repubblica n. 126 del 13 febbraio 1981, e in particolare le attività del Centro Autonomia e mobilità e della scuola cani guida per ciechi di Campagnano di Roma, è autorizzata la spesa di 300 mila euro a decorrere dal 1º gennaio 2014.».

Conseguentemente, all'elenco 1 richiamato dal comma 20, apportare le seguenti modificazioni: alla voce «Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti » *sostituire:* «6.631.245» *con:* «6.331.245» *inserire la seguente voce:* «Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 13 febbraio 1981) ? 300.000».

9.157

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. Al fine di contribuire al funzionamento dell'istituto nazionale di genetica molecolare (INGM) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 126 maggio 2004, n. 138, e in particolare al fine di potenziare l'attività di ricerca da osso svolta, a decorrere dal 2014 è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro.»;

Conseguentemente all'articolo 10 comma 37, sostituire la cifra: «150» *con:* «152».

9.158

MOLINARI, VACCIANO, BERTOROTTA, BOTTICI, PEPE

Sopprimere i commi 13 e 14.

Conseguentemente, all'articolo 10, il comma 19 è sostituito dal seguente:

«19. È autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per il 2014 a favore del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.»

E conseguentemente ancora le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 32,6 milioni di euro per l'anno2015 e 142,6 milioni di euro nel 2016.

9.159

MOLINARI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Sopprimere i commi 13 e 14.

9.160

PADUA

Al comma 13, aggiungere in fine il seguente periodo: «Al fme di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, alle frodi fiscali e all'economia sommersa, l'Agenzia delle entrate, prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario amministrativo-tributario ? in ottemperanza ai princìpi di economicità, buon andamento, efficienza ed efficacia della Pubblica amministrazione ed in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla nonnativa vigente ? è autorizzata a proseguire nell'*iter* concorsuale avviato dalla stessa Agenzia con la selezione pubblica per l'assunzione di 855 funzionari per attività amministrativo-tributaria, di cui all'avviso pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5. luglio 2011, attingendo ? prioritariamente e fino alla loro completa utilizzazione ? dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio, pubblicate in data 10 maggio 2013 sui siti *internet* istituzionali delle singole Direzioni Regionali».

9.161

LUIGI MARINO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Al fine di assicurare la continuità dei progetti di ricerca e sviluppo del settore aerospaziale ed elettronico ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera *a)* della legge 24 dicembre 1985, n. 808, è autorizzato un contributo ventennale di 50 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014».

Conseguentemente, al comma 13 del medesimo articolo 3, ridurre lo stanziamento relativo all'anno 2014 (contributo ventennale) da: «80» *a* «30».

9.162

VATTUONE, TOMASELLI, SANGALLI, PEGORER, LAI, ALBERTINI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-*bis.* Per le finalità connesse agli interventi di razionalizzazione e ristrutturazione produttiva delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento di cui all'articolo 6, commi 7, 8, 8-*bis* e 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

Conseguentemente:

a) all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «85 milioni»;

b) alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: ? 10.000;
2015: ? 25.000;
2016: ? 25.000.

9.163

TOMASELLI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. In considerazione delle forti criticità ambientali e sanitarie che affliggono la città di Taranto e delle allarmanti prospettive, è assegnata al Polo Scientifico Tecnologico Magna Grecia (Università di Bari, Politecnico di Bari, CNR e ARPA Puglia) una dotazione di 1,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, per lo svolgimento di attività di ricerca nel settore della *green economy*, della tutela della salute e delle *smart technologies*, anche con l'attivo coinvolgimento delle Comunità Locali».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: ? 1.500;
2015: ? 1.500.

9.164

PADUA

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-*bis.* All'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2013, n. 14, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015"».

9.165

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Sopprimere il comma 14.

9.166

COMAROLI, BITONCI

Al comma 14, dopo le parole: «in materia fiscale»*, inserire le parole:*«da completarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2015».

Conseguentemente, sostituire al medesimo comma la parola «2019» con la parola «2015».

9.167

MARINELLO

Al comma 14, sostituire le parole: «20 milioni» *con le seguenti:* «10 milioni».

Conseguentemente al comma 20 sostituire la parola: «107.631.245» con la seguente: «117.631.245».

Conseguentemente all'elenco 1 aggiungere la seguente voce: Chiusura contenziosi terremoto Belice (articolo 1, comma 225, legge 24 dicembre 2012, n. 228):

2014: 10.000.000.

9.168

MUNERATO, COMAROLI, BITONCI

Sopprimere il comma 15.

9.169

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-*bis*. In considerazione della grande mole di arretrato di civile, è prevista a supporto dell'attività giudiziaria di smaltimento dell'arretrato, a partire dal gennaio 2014 e nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 1 comma 25 lettera *c)* legge del 24 dicembre 2012, n. 228, la stipula di 3.400 contratti a tempo determinato, per quei lavoratori cassaintegrati, in mobilità, lsu, disoccupati o inoccupati, che abbiano svolto il tirocinio formativo presso il Ministero della Giustizia».

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

9.170

URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-*bis*. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 7, del Decreto Legge del 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n. 135, sono estese al Ministero della Giustizia, in tutte le sue articolazioni».

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

9.171

GAMBARO, ANITORI, DE PIN

Dopo il comma 16 inserire i seguenti:

«16-*bis*. La definizione dei procedimenti civili pendenti davanti al Tribunale alla data del 30 aprile 2010, esclusi quelli già assunti in decisione, è demandata agli uffici delle Sezioni Stralcio competenti per territorio, con l'obiettivo di darvi luogo nel tempo massimo di cinque anni in conformità con la disciplina prevista dalla legge 22 luglio 1997, n. 276.

16-*ter*. Per definire i procedimenti civili di cui al comma 16-*bis* si procede alla nomina di giudici onorari aggregati nel numero sufficiente a garantire un potenziamento adeguato e una ridefinizione sostenibile della pianta organica degli uffici e del relativo personale ausiliario. Possono essere nominati giudici onorari aggregati: *a)* gli avvocati con almeno 15 anni di esercizio e i magistrati a riposo; *b)* gli avvocati e i procuratori dello Stato a riposo; *c)* i professori universitari e i ricercatori universitari in materie giuridiche.

16-*quater*. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono indiiduati i Tribunali presso cui possono essere istituite nuove Sezioni Stralcio».

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa: delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

9.172

DIRINDIN, DE BIASI, MATURANI, BIANCO, ANITORI, BROGLIA, CARDINALI, CASSON, CIRINNÀ, D'AMBROSIO LETTIERI, FAVERO, FEDELI, GRANAIOLA, MANASSERO, MATTESINI, PADUA, PETRAGLIA, PEZZOPANE, MAURIZIO ROMANI, SILVESTRO

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-*bis*. Al fine di potenziare le attività sanitarie di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione a favore delle persone ristrette negli istituti penitenziari è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2014».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 20, Elenco 1, alla voce: «Policlinici universitari e strutture ospedaliere (articolo 33, commi 32 e 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183», *le parole:* «80.000.000» *sono sostituite dalle seguenti:* «60.000.000».

9.173

LANZILLOTTA

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-*bis*. All'articolo 1, comma 25, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «31 dicembre 2013» *con le seguenti:* «31 dicembre 2014»;

b) sopprimere le parole: «per il solo anno 2013»;

c) sostituire le parole: « a decorrere dall'anno 2014» *con:* «a decorrere dall'anno 2015».

Conseguentemente, ridurre l'importo di 7,5 milioni di euro dalla rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, *dell'allegata tabella A, per ciascuno degli anni considerati.*

9.174

DI BIAGIO, ZIN

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis*. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di promozione del *made in Italy*, di sviluppo e di promozione dei rapporti economici e commerciali italiani con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese italiane nonché della commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali, nonché al fine di far fronte alle richieste di una crescente domanda di internazionalizzazione delle imprese italiane nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo e in grado di generare ricadute positive sull'economia del Paese, in deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata ad assumere il personale appositamente selezionato mediante l'espletamento di concorso pubblico per posizioni a tempo indeterminato, così come individuato dalla relativa graduatoria in corso di validità alla data di approvazione del presente decreto. A tal fine è autorizzata la spesa di 2,4 milioni per l'anno 2014, di 2,4 milioni di euro per l'anno, 2015 e di 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.»

Conseguentemente, alla Tabella C, di cui all'articolo 25, comma 2, voce: Ministero dello Sviluppo Economico ? Commercio Internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo ? Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del *made in Italy* ? decreto-legge n. 98 del 2011, articolo 14 comma 19: trasferimento risorse già destinate all'ICE in un fondo (4.2 ? CAP. 2535) apportare le seguenti variazioni:

2014: ? 2,4 milioni;

2015: ? 2,4 milioni;

2016: ? 2,4 milioni.

9.175

DI BIAGIO, ZIN

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis*. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di promozione del *made in Italy*, di sviluppo e di promozione dei rapporti economici e commerciali italiani con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese italiane nonché della commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali, nonché al fine di far fronte alle richieste di una crescente domanda di internazionalizzazione delle imprese italiane nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo e in grado di generare ricadute positive sull'economia del Paese, in deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata ad assumere il personale appositamente selezionato mediante l'espletamento di concorso pubblico per posizioni a tempo indeterminato, così come individuato dalla relativa graduatoria in corso di validità alla data di approvazione del presente decreto. A tal fine è autorizzata la spesa di 2,4 milioni per l'anno 2014, di 2,4 milioni di euro per l'anno 2015 e di 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.»

Conseguentemente all'articolo 25, comma 2, tabella C, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle

autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2014, pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2015, a 2,4 milioni di euro per l'anno 2016.».

9.176

DI BIAGIO, ZIN

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis*. L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata nell'anno 2014, in deroga alla normativa vigente in materia di facoltà assunzionali, ad assumere il personale appositamente selezionato mediante l'espletamento di concorso pubblico per posizioni a tempo indeterminato, così come individuato dalla relativa graduatoria in corso di validità. A tal fine è autorizzata la spesa di 2,4 milioni per l'anno 2014, di 2,4 milioni di euro per l'anno 2015 e di 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.».

Conseguentemente alla Tabella C, di cui all'articolo 25, comma 2, voce Ministero dello sviluppo economico commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo ? Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del *made in Italy* ? decreto-legge n. 98 del 2011, articolo 14, comma 19: trasferimento risorse già destinate all'ICE in un fondo (4.2 ? CAP. 2535) apportare le seguenti variazioni:

2014: ? 2,4 milioni;
2015: ? 2,4 milioni;
2016: ? 2,4 milioni.

9.177

LAI, CUCCA, MANCONI

Dopo il comma 16, inserire i seguenti:

«16-*bis*. Al fine di contrastare la presenza e la diffusione di fenomeni mafiosi, conseguenti all'apertura delle nuove sezioni destinate ai detenuti sottoposti al regime speciale 41-*bis*, nelle nuove carceri di Sassari e Tempio Pausania, afferenti ai tribunali di Sassari, Nuoro e Tempio, che sovrintendono ad un territorio privo sinora della necessaria esperienza e degli strumenti per bloccare le possibili infiltrazioni, è autorizzata l'istituzione di una nuova direzione distrettuale antimafia presso la sezione distaccata della corte d'appello di Sassari. Conseguentemente, al fine di garantire la massima efficienza nell'azione di contrasto e di prevenzione della diffusione di tali fenomeni, detta sezione è trasformata in corte d'appello.

16-*ter*. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto, è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B allegate all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, e successive modificazioni e ad adeguare gli organici, istituendo i posti di presidente di corte d'appello di Sassari, contestualmente sopprimendo un posto di presidente di sezione, e istituendo il posto di procuratore generale, contestualmente sopprimendo il posto di avvocato generale.

16-*quater*. In ogni caso la pianta organica del personale amministrativo e l'organico dei magistrati della corte d'appello di Sassari e della relativa procura generale della Repubblica resta quella esistente al momento dell'approvazione della presente legge, ovvero quello stabilito con legge 30 luglio 1990, n. 219, e del decreto ministeriale 27 marzo 1991.».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: ? 1000;
2015: 0;
2016: 0.

9.178

GAMBARO, ANITORI, DE PIN

Sostituire il comma 17, con il seguente:

«17. Al fine di concorrere a garantire il più efficace svolgimento dell'attività giurisdizionale i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2013 e per i

quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-*quinquies*, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2014 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura; conseguentemente all'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: "non oltre il 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla riforma organica della magistratura fermi restando i vigenti limiti di età"».

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.».

9.179

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, AIROLA, GIARRUSSO

Al comma 17, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: «nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2014 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni,»;

b) dopo le parole: «comunque, non oltre il 31 dicembre 2014;» *inserire le seguenti:* «fino alla riforma organica della magistratura onoraria, il magistrato che esercita le funzioni di giudice di pace, il cui mandato non può più essere rinnovato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre, 1991, n. 374, e successive modificazioni, o che sia stato prorogato fino al 31 dicembre 2013, ovvero il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2014, può essere confermato per un ulteriore mandato di due anni, subordinatamente al giudizio di idoneità di cui all'articolo 7, commi 2-*bis* e 2-*ter* della legge 21 novembre 1991, n. 374, salva comunque la cessazione dall'esercizio delle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di età;».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 25.000;
2015: ? 25.000;
2016: ? 25.000.

9.180

DE POLI

Al comma 17, le parole: «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2014» *sono sostituite dalle parole:* «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017» *e, all'ultima riga, le parole:* «non oltre il 31 dicembre 2014» *sono sostituite dalle parole:* «non oltre il 31 dicembre 2017».

All'onere derivante dall'attuazione della presente norma, pari a euro 48.572.911,33 si provvede quanto ad euro 16.190.970,45, attraverso lo stanziamento per le indennità da corrispondere ai giudici di pace previste al capitolo di spesa n. 1362 del Ministero della Giustizia di cui al provvedimento legislativo n. 111878 del 31 dicembre 2012, pubblicato sul supplemento ordinario n. 214 della Gazzetta Ufficiale *serie generale n. 303 del 31 dicembre 2012 per il bilancio triennale 2013-2015 e quanto ad euro 32.381.940,88, mediante i risparmi di spesa derivanti dalla riduzione del numero degli uffici del giudici di pace.*

9.181

DE POLI

Al comma 17, le parole: «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2014» *sono sostituite dalle parole:* «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015» *e, all'ultima riga, le parole:* «non oltre il 31 dicembre 2014» *sono sostituite dalle parole:* «non oltre il 31 dicembre 2015».

All'onere derivante dall'attuazione della presente norma, pari a euro 16.190.970,45, si provvede attraverso lo stanziamento per le indennità da corrispondere ai giudici di pace previste al capitolo di spesa n. 1362 del Ministero della Giustizia di cui al provvedimento legislativo n. 111878 del 31

dicembre 2012, pubblicato sul supplemento ordinario n. 214 della Gazzetta Ufficiale *serie generale n. 303 del 31 dicembre 2012 per il bilancio triennale 2013-2015.*

9.182

BRUNI

Al comma 17, sostituire le parole: «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2014» *con le seguenti:* «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016» *e, all'ultima riga, sostituire le parole:* «non oltre il 31 dicembre 2014» *con le parole:* «non oltre il 31 dicembre 2016».

9.183

BIANCONI

Al comma 17, sostituire le parole da «all'articolo 245» *fino a* «31 dicembre 2014» *con le seguenti* « *All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51, le parole:* «non oltre il 31 dicembre 2013» *sono sostituite dalle seguenti:* «non oltre il 31 dicembre 2016».

9.184

STEFANI, COMAROLI, BITONCI

Al comma 17, sostituire le parole: «non oltre il 31 dicembre 2014» *con le parole:* «non oltre il 31 dicembre 2016».

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis.* All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: "di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni informa congiunta."».

9.185

URAS, DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. Nell'ambito del progetto di smaltimento dell'arretrato civile, e per far fronte alle carenze di personale, il Ministero della Giustizia è autorizzato ad assumere a tempo determinato, previo espletamento di specifiche procedure selettive pubbliche da concludersi entro il 31 dicembre 2014, lavoratori cassa integrati, in mobilità, socialmente utili e i disoccupati e gli inoccupati che, a partire dall'anno 2010, hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari e coloro che abbiano svolto il tirocinio formativo presso lo stesso Ministero in virtù dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 25, lettera *c)*, legge 24 dicembre 2012, n. 228. A tale fine sono stanziati 100.000.000 euro dal 2014, per ciascun anno, fino al 2016.».

9.186

CASSANO

Dopo il comma 17 aggiungere i seguenti:

«17-*bis*. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'ordine nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dei consulenti del lavoro possono chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalità giuridica costituito nell'ambito dei rispettivi Consigli Nazionali per lo svolgimento a livello nazionale di attività di intermediazione. L'iscrizione è subordinata al rispetto dei requisiti di cui alle lettere *c), d), e), f), g)* di cui all'articolo 5, comma 1.";

b) all'articolo 31, al comma 2, secondo periodo, le parole: "per il tramite dei consulenti del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "per il tramite degli iscritti all'ordine dei commercialisti e dei consulenti del lavoro";

c) all'articolo 76, al comma 1, dopo la lettera *c-ter)* è aggiunta la seguente:

"*c-quater)* i consigli territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, in attuazione degli articoli 2, 3 e 6 della legge 24 febbraio

2005, n. 34, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque unicamente nell'ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, con l'attribuzione a quest'ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi";

17-*ter*. All'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 5 le parole: "ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero da un avvocato, un consulente del lavoro o un iscritto all'ordine dei commercialisti"».

9.187

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, GRANAIOLA, SCALIA, VALENTINI, DALLA TOR

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-*bis*. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: "turistico-ricreative" sono inserite le seguenti: ", ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse,"».

9.188

D'ALÌ, MANDELLI

Sostituire il comma 18 con il seguente:

«18. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede ad una riduzione delle accise sul gasolio utilizzato per attività agricole pari a euro 50 per 1.000 litri, qualora gli stessi soggetti, in sede di richiesta dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, si impegnino a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali».

*Conseguentemente, dopo l'*articolo 17*, aggiungere il seguente:*

«Art. 17-*bis.*

1. L'articolo 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - *(Definizione dei carichi di ruolo pregressi). ?* 1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, regionali ed enti locali, e previdenziali e affidati ai concessionari dei relativi servizi di riscossione fino al 31 dicembre 2012, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e sanzioni e con il pagamento:

a) di una somma pari al 80 per cento dell'imposta iscritta a ruolo.

2. Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, relativamente ai ruoli affidati tra il 10 gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2012, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 16 aprile 2014, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 1, versando contestualmente almeno il 50 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato entro il 16 settembre 2014. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento.

2-*bis*. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.

2-*ter*. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, regionali ed enti locali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione dal 1 gennaio 2013 al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito sottoscrivendo, entro il 16 aprile 2014, l'atto di cui al comma 2 e versando contestualmente almeno il 50 per cento delle somme di cui al comma 1, sulla base di apposita comunicazione che i concessionari inviano ai debitori entro il 16 marzo 2014. Resta fermo quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello dell'atto di cui al comma 2 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento in tesoreria da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione."».

9.189

D'ALÌ, MANDELLI

Sostituire il comma 18 con il seguente:

«18. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede ad una riduzione delle accise sul gasolio utilizzato per attività agricole pari a euro 50 per 1.000 litri, qualora gli stessi soggetti, in sede di richiesta dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, si impegnino a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali».

Conseguentemente, sopprimere il comma 13.

9.190

CERONI

Al comma 18, sostituire la frase: «nei limiti di spesa pari a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015 e a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» *con la seguente:* «nei limiti di spesa pari a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni del biennio 2014-2015 e 21 milioni a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente, al comma 11, le parole: «è autorizzata la spesa di euro 56.000.000 per l'anno 2014» *sono sostituite dalle seguenti:* «è autorizzata la spesa di euro 39 milioni di euro per l'anno 2014».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni di euro» *con le seguenti:* «155 milioni di euro».

9.191

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, IURLARO, ZIZZA

Al comma 18, sostituire le parole da: «nei limiti di spesa» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «nei limiti di spesa pari a 3 milioni di euro per l'anno 2014, a 20 milioni di euro per l'anno 2015 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.».

Dopo il comma 18 inserire il seguente:

«18-*bis*. Per assicurare lo svolgimento delle attività e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, con sede a Foggia, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazione dalla legge, è autorizzato un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, e 2016. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite, entro il 30 giugno 2014 le norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia».

9.192

FORMIGONI, RUVOLO, DALLA TOR

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per gli interventi di ristrutturazione del settore lattiero caseario, con una dotazione di 15 milioni di euro per gli anni dal 2014 al 2016».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 20.000;
2015: ? 20.000;
2016: ? 20.000.

9.193

FORMIGONI, RUVOLO, DALLA TOR

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. È autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 25 milioni di euro da assegnare agli Organismi pagatori regionali quale quota di contributo alle spese di funzionamento e di convenzionamento con i

Centri di Assistenza Agricola, da erogarsi tramite le Regioni di riferimento».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 25.000;
2015: ? 25.000;
2016: ? 25.000.

9.194

FORMIGONI, RUVOLO, DALLA TOR

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente comma:

«18-*bis*. Almeno il 15 per cento delle risorse che vengono allocate su *Expo* 2015 dalla presente legge devono essere trasferite alla Regione Lombardia per finanziare progetti sulle tematiche "Nutrire il pianeta. Energie per la vita", anche congiunti Stato/Regione».

9.195

GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Al fine di promuovere ed incentivare l'utilizzo di tecniche di agricoltura conservativa, una percentuale pari al 5 per cento del limite di spesa previsto per l'anno 2014 è destinata a finanziare progetti sperimentali di informazione e diffusione sull'impiego di tali tecniche, realizzati da organismi senza scopo di lucro operanti nel settore agricolo ed enti di ricerca pubblici. L'incremento dei consumi medi standardizzati di gasolio da immettere all'impiego agevolato per il 2014 è conseguentemente rideterminato».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:

a) 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;

b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;

c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;

d) 9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;

e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008».

9.196

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, IURLARO, ZIZZA

Dopo il comma18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Per assicurare lo svolgimento delle attività e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, con sede a Foggia, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazione dalla legge, è autorizzato un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, e 2016, nell'ambito delle risorse proprie del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e del Ministero della salute, nonché attraverso una quota delle sanzioni irrogate dalla stessa Agenzia nell'ambito delle proprie attività. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite, entro il 30 giugno 2014 le norme per l'organizzazione, il funzionamento l'amministrazione e il finanziamento dell'Agenzia».

9.197

LUCIANO ROSSI

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n.157, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Agli appostamenti non si applicano le prescrizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 380/01 e decreto legislativo 42/2004 purché siano conformi alle disposizioni regolamentari emanate dalla Regioni relative alle dimensioni dei capanni e ai materiali di costruzione più idonei avuto riguardo del contesto paesaggistico dei luoghi"».

9.198

LUIGI MARINO

Al comma 19, sostituire la parola: «5» *con la seguente:* «8».

Conseguentemente all'articolo 9, comma 13, sostituire la parola: «100» *con la seguente:* «97».

9.199

BERTUZZI, PIGNEDOLI

Al comma 19 sostituire le parole: «5 milioni»*, con le seguenti:* «8 milioni».

9.200

PADUA

Al comma 19, sostituire le porole: «10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015» *con le seguenti:* «10,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, inserire il seguente:

«24-*bis*. Nella parte III della tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero: "38-*bis)*", aggiungere il seguente: "38-*ter*. Origano a rametti o sgranato"».

9.201

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Al comma 19, sostituire le parole: «quale competenza della restante parte del quarto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria» *con le seguenti:* «quale competenza di una parte del quarto anno del quinquennio pevisto dalla normativa comunitaria».

9.202

BERTUZZI, PIGNEDOLI

Al comma 19, sostituire le parole: «della restante parte»*, con le seguenti:* «di una parte».

9.202a

FORMIGONI, RUVOLO, DALLA TOR

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-*bis*. In considerazione dei crediti derivanti dalle scommesse, per lodi arbitrali, minimi garantiti e prelievi, vantati dall'Agenzia del settore ippico ? ora Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ? il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare, a titolo di anticipazione, la somma di 40 milioni di euro nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a valere sulle disponibilità già incassate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e da destinare ai premi e alle attività strettamente connesse alle corse dei cavalli».

9.203

DI BIAGIO, DI MAGGIO

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-*bis*. In considerazione dei crediti derivanti dalle scommesse, per lodi arbitrali, minimi garantiti e prelievi, vantati dall'Agenzia del settore ippico ? ora Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali ? il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare, a titolo di anticipazione, la somma di 40 milioni di euro nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a valere sulle disponibilità già incassate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e da destinare ai premi e alle attività strettamente connesse alle corse dei cavalli».

9.204

MANDELLI, D'ALÌ

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-*bis*. In considerazione dei crediti derivanti dalle scommesse, per lodi arbitrali, minimi garantiti e prelievi, vantati dall'Agenzia del settore ippico ? ora Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali ? il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare, a titolo di anticipazione, la somma di 40 milioni di euro nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a valere sulle disponibilità già incassate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e da destinare ai premi e alle attività strettamente connesse alle corse dei cavalli».

9.205

RUTA

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-*bis*. In considerazione dei crediti derivanti dalle scommesse, per lodi arbitrati, minimi garantiti e prelievi, vantati dall'Agenzia del settore ippico ? ora Ministero delle politiche agricole alimentarie forestali ? il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare, a titolo di anticipazione, la somma di 40 milioni di euro nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a valere sulle disponibilità già incassate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e da destinare ai premi e alle attività strettamente connesse alle corse dei cavalli.

9.206

RUTA

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-*bis*. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è autorizzato. per l'anno 2014 ad effettuare le operazioni di pagamento e riscossione relative alle competenze dell'ex Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) trasferite al Ministero stesso ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, mediante l'utilizzo dei conti correnti già intestati alla medesima Agenzia, attraverso un dirigente delegato. Le operazioni effettuate sono oggetto di rendicontazione al termine dell'esercizio finanziario».

9.207

MANDELLI, D'ALÌ

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-*bis*. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è autorizzato per l'anno 2014 ad effettuare le operazioni di pagamento e riscossione relative alle. competenze dell'ex Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) trasferite al Ministero stesso ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, mediante l'utilizzo dei conti correnti già intestati alla medesima Agenzia, attraverso un dirigente delegato. Le operazioni effettuate sono oggetto di rendicontazione al termine dell'esercizio finanziario».

Conseguentemente, all'articolo 9, sopprimere il 13.

9.208

FORMIGONI, RUVOLO, DALLA TOR

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-*bis*. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è autorizzato per l'anno 2014 ad effettuare le operazioni di pagamento e riscossione relative alle competenze dell'ex Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) trasferite al Ministero stesso ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, mediante l'utilizzo dei conti correnti già intestati alla medesima Agenzia, attraverso un dirigente delegato. Le operazioni effettuate sono oggetto di rendicontazione al termine dell'esercizio

finanziario».

9.209

DI BIAGIO, DI MAGGIO

Dopo il comma 19. aggiungere il seguente:

«19-*bis*. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è autorizzato per l'anno 2014 ad effettuare le operazioni di pagamento e riscossione relative alle competenze dell'ex Agenzia per lo sviluppo dei settore ippico (ASSI) trasferite al Ministero stesso ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, mediante l'utilizzo dei conti correnti già intestati alla medesima Agenzia, attraverso un dirigente delegato. Le operazioni effettuate sono oggetto di rendicontazione al termine dell'esercizio finanziario».

9.210

FORMIGONI, RUVOLO, DALLA TOR

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-*bis*. Le somme di cui all'articolo 18, comma 11, della legge 23 luglio 2009, n. 99, iscritte nel bilancio dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e non ancora utilizzate, possono essere destinate negli anni 2014 e 2015 alle finalità di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della medesima legge n. 99 del 1999».

9.211

MANDELLI, D'ALÌ

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-*bis*. Le somme di cui all'articolo 18, comma 11, della legge 23 luglio 2009, n. 99, iscritte nel bilancio dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e non ancora utilizzate, possono essere destinate negli anni 2014 e 2015 alle finalità di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della medesima legge n. 99 del 1999».

9.212

DE PETRIS, STEFANO, URAS

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-*bis*. Le somme di cui all'articolo 18, comma 11, della legge 23 luglio 2009, n. 99, iscritte nel bilancio dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e non ancora utilizzate, possono essere destinate negli anni 2014 e 2015 alle finalità di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della medesima legge n. 99 del 1999».

9.213

DI BIAGIO, DI MAGGIO

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-*bis*. Le somme di cui all'articolo 18, comma 11, della legge 23 luglio 2009, n. 99, iscritte nel bilancio dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e non ancora utilizzate, possono essere destinate negli anni 2014 e 2015 alle finalità di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della medesima legge n. 99 del 1999».

9.214

RUTA

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-*bis*. Le somme di cui all'articolo 18, comma 11, della legge 23 luglio 2009, n. 99, iscritte nel bilancio dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e non ancora utilizzate, possono essere destinate negli anni 2014 e 2015 alle finalità di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della medesima legge n. 99 del 1999».

9.215

MANDELLI, D'ALÌ

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti,

alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2014 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici nonché dall'Agenzia per l'Italia digitale ? ex CNIPA ? per essere destinate al finanziamento e cofinanziamento di progetti strategici nel settore informatico, di innovazione tecnologica, telelavoro e di altre specifiche attività del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in virtù di progetti, accordi di programma, convenzioni e intese stipulate con le predette istituzioni per il raggiungimento di finalità comuni».

9.216

FORMIGONI, RUVOLO, DALLA TOR

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2014 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici nonché dall'Agenzia per l'Italia digitale ? ex CNIPA ? per essere destinate al finanziamento e cofinanziamento di progetti strategici nel settore informatico, di innovazione tecnologica, telelavoro e di altre specifiche attività del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in virtù di progetti, accordi di programma, convenzioni e intese stipulate con le predette istituzioni per il raggiungimento di finalità comuni».

9.217

DI BIAGIO, DI MAGGIO

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari .e forestali per l'anno finanziario 2014 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici nonché dall'Agenzia per l'Italia digitale ? ex CNIPA ? per essere destinate al finanziamento e cofinanziamento di progetti strategici nel settore informatico, di innovazione tecnologica, telelavoro e di altre specifiche attività del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in virtù di progetti, accordi di programma, convenzioni e intese stipulate con le predette istituzioni per il raggiungimento di finalità comuni».

9.218

RUTA

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2014 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici nonché dall'Agenzia per l'Italia digitale ? ex CNIPA ? per essere destinate al finanziamento e cofinanziamento di progtti strategici nel settore informatico, di innovazione tecnologica, telelavoro e di altre specifiche attività del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in virtù di progetti, accordi di programma, convenzioni e intese stipulate con le predette istituzioni per il raggiungimento di finalità comuni».

9.219

RUSSO

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-*bis*. Per il finanziamento delle Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'articolo 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è

autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 5.000;
2015: ;
2016: .

9.220

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-*bis*. Per il finanziamento delle Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'articolo 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 5.000;
2015: ;
2016: .

9.221

MARINELLO, SCOMA, GUALDANI, MANCUSO

Dopo il comma 19 inserire il seguente:

«19-*bis*. Per il finanziamento delle Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'articolo 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014».

Conseguentemente all'articolo 25, comma 1, nella tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 5.000.

9.222

BERTUZZI, RUTA, RITA GHEDINI, GRANAIOLA

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-*bis*. Per il finanziamento delle convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'articolo 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014».

Conseguentemente alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 5.000;
2015: ;
2016: .

9.223

STEFANO, DE PETRIS, URAS

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-*bis*. Per il finanziamento delle convenzioni per lo sviluppo della filiera della pesca di cui all'articolo 5, comma 1, dei decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'articolo 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014».

Conseguentemente all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni»*, con le seguenti:* «95 milioni».

9.224

CANDIANI, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-*bis*. Per garantire la tenuta dei registri e dei libri genealogici e il programma annuale dei controlli funzionati di cui alle finalità della legge 15 gennaio 1991, n. 30, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze*, sono apportate le seguenti modificazioni, a decorrere dal 2014:*

2014: ? 25.000;
2015: ? 25.000;
2016: ? 25.000.

9.225

STEFANO, URAS, DE PETRIS, PERRONE, BRUNO, TOMASELLI, FINOCCHIARO

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

«19-*bis*. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, e forestali un apposito Fondo, con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2014, specificamente riservato al potenziamento delle attività del Servizio Fitosanitario Centrale e dei Servizi Fitosanitari regionali, in attuazione dell'intesa raggiunta, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nell'ambito della seduta del 29 aprile 2010 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione delle risorse disponibili nel suddetto Fondo.

19-*ter*. La dotazione del fondo di cui al comma 19-*bis* è prioritariamente riservata, per l'anno 2014, al contrasto delle emergenze fitosanitarie del settore olivicolo».

Conseguentemente all'articolo 4, comma 9, sostituire le parole: «330 milioni di euro»*, con le seguenti:* «320 milioni di euro»

9.226

D'ONGHIA, LUIGI MARINO

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

«19-*bis*. Sulle disponibilità per l'anno 2014 assegnate al fondo per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *b*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, una dotazione pari a 18 milioni di euro è riservata al contrasto della diffusione sul territorio nazionale del batterio *Xylella fastidiosa* e al rafforzamento del Servizio Fitosanitario Centrale che, allo stesso fine, adotta un provvedimento di lotta obbligatoria, coordina le specifiche azioni volte all'abbattimento della popolazione di insetti vettori, previa delimitazione di aree tampone con raggio pari ad almeno due volte la capacità di volo, e approfondisce le conoscenze sulla patogenicità, sull'epidemiologia, e sulle tecniche di diagnosi e lotta, avvalendosi del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, delle istituzioni universitarie e degli enti regionali di ricerca. In subordine le risorse di cui al presente comma potranno essere destinate, previa intesa con le regioni interessate, a interventi compensativi e alla ricostituzione del potenziale produttivo a favore delle aziende agricole danneggiate.

19-*ter*. Gli interventi da realizzare ai sensi del comma 19-*bis* e le relative modalità attuative sono definite con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

9.227

STEFANO, DE PETRIS, URAS, PERRONE, BRUNO, TOMASELLI, FINOCCHIARO

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-*bis*. Sulle disponibilità per l'anno 2014 assegnate al fondo per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *b*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, una dotazione pari a 18 milioni di euro è riservata al contrasto della diffusione sul territorio nazionale del batterio denominato *Xylella*

fastidiosa e al rafforzamento del Servizio Fitosanitario Centrale che, allo stesso fine, adotta un provvedimento di lotta obbligatoria, coordina le specifiche azioni volte all'abbattimento della popolazione di insetti vettori, previa delimitazione di aree tampone con raggio pari ad almeno due volte la capacità di volo, e approfondisce le conoscenze sulla patogenicità, sull'epidemiologia, e sulle tecniche di diagnosi e loda, avvalendosi del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, delle istituzioni universitarie e degli enti regionali di ricerca. In subordine le risorse di cui al presente comma potranno essere destinate, previa intesa con le regioni interessate, a interventi compensativi e alla ricostituzione del potenziale produttivo a favore delle aziende agricole danneggiate.

19-*ter*. Gli interventi da realizzare ai sensi del comma 9-*bis* e le relative modalità attuative sono definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e foresta li, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

9.228

FORMIGONI, RUVOLO, DALLA TOR

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-*bis*. Per il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale, con particolare riferimento all'emergenza provocata dal batterio *Xylella fastidiosa* e al potenziamento dei sistemi di monitoraggio e controllo, ivi compresi i controlli sulle sementi provenienti da organismi geneticamente modificati è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle residue disponibilità del Fondo di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che, a tale fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».

9.229

DI BIAGIO, DI MAGGIO

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-*bis*. Per il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale, con particolare riferimento all'emergenza provocata dal batterio *Xylella fastidiosa* e al potenziamento dei sistemi di monitoraggio e controllo, ivi compresi i controlli sulle sementi provenienti da organismi geneticamente modificati è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle residue disponibilità del Fondo di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966; n. 910, che, a tale fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».

9.230

MANDELLI

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-*bis*. Per il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale, con particolare riferimento all'emergenza provocata dal batterio *Xylella fastidiosa* e al potenziamento dei sistemi di monitoraggio e controllo, ivi compresi i controlli sulle sementi provenienti da organismi geneticamente modificati è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle residue disponibilità del Fondo di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che, a tale fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».

9.231

BRUNI, TARQUINIO, ZIZZA, IURLARO, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-*bis*. Per il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale con particolare riferimento

all'emergenza provocata dal batterio *Xylella fastidiosa* e al potenziamento dei sistemi di monitoraggio e controllo, ivi compresi i controlli sulle sementi provenienti da organismi geneticamente modificati è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Al relativo onere pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota di parte delle residue disponibilità del Fondo di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che, a tale fine, sono versate all'entrata del Bilancio dello Stato».

9.232

RUTA

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-*bis*. Per il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale, con particolare riferimento all'emergenza provocata dal batterio *Xylella fastidiosa* e al potenziamento dei sistemi di monitoraggio e controllo, ivi compresi i controlli sulle sementi provenienti da organismi geneticamente modificati è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle residue disponibilità del Fondo di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che, a tale fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».

9.233

GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-*bis*. Ai fini della ripartizione dell'importo di cui al comma 19, il Comitato interministeriale di cui al decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, formula specifiche direttive volte ad incentivare progetti di riconversione produttiva degli ex zuccherifici che realizzano azioni finalizzate alla promozione dello sviluppo rurale e all'incremento dell'occupazione, in un'ottica di filiera territoriale che privilegi l'ottimale utilizzo della materia prima agricola rispetto alla produzione di energia».

9.234

STEFANO, DE PETRIS, URAS

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche alla produzione elettrica da impianti eolici e idroelettrici di potenza non superiore a 200 KW».

Conseguentemente all'articolo 4, comma 9, sostituire le parole: «330 milioni di euro» *con le seguenti:* «325 milioni di euro».

9.235

CHIAVAROLI

Sostituire il comma 20 con il seguente:

«20. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 107.631.245 euro per l'anno 2014, di 100.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, da ripartire contestualmente tra le finalità di cui all'elenco 1 allegato alla presente legge, con un unico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per ciascuna annualità, da adottare entro il 31 gennaio di ciascun anno di riferimento».

Conseguentemente sostituire l'elenco 1 con il seguente:

Finalità	2014 *euro*	2015 *euro*	2016 *euro*
Misure anti tratta (articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228)	5.000.000	4.842.000	4.842.000

Comitato italiano paralimpico (articolo 1, comma 276, della legge 24 dicembre 2012, n. 228)	6.000.000	5.812.000	5.812.000
Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti (legge 3 agosto 1998, n. 282; legge 12 gennaio 1996, n. 24; legge 23 settembre 1993, n. 379)	6.631.245	6.458.000	6.458.000
Policlinici universitari e strutture ospedaliere (articolo 33, commi 32 e 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183)	80.000.000	73.922.000	73.922.000
Fiera di Verona (articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266)	3.000.000	2.254.000	2.254.000
Collaborazione in campo televisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino (articolo 1, comma 16-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 19)	6.000.000	5.812.000	5.812.000
Vittime del terrorismo (legge 3 agosto 2004, n. 206)	1.000.000	900.000	900.000
	107.631.245	**100.000.000**	**100.000.000**

Conseguentemente ancora, ridurre del 50 per cento gli stanziamenti di tutte le rubriche della allegata tabella A relative agli anni 2015 e 2016 e all'articolo 10, comma 35, sostituire le parole: «3.000 milioni di euro per il 2015» *e* «7.000 milioni di euro per il 2016», *rispettivamente, con le seguenti:* «3.051,747 milioni di euro per il 2015» *e* «7.051,747 milioni di euro per il 2016».

9.236

TOMASELLI, FINOCCHIARO

Al comma 20, sostituire le parole: «dotazione di 107.631.245 euro» *con le seguenti:* «dotazione di 132.052.679 euro».

Conseguentemente, all'elenco n. 1 (articolo 9, comma 20), sostituire la voce: «Totale» *e relativo importo, con le seguenti voci ed importi:*

Assegnazione al Ministero dell'ambiente per il ripristino delle risorse versate a seguito di contratti transattivi delle imprese in attuazione dell'Accordo di programma per la definizione interventi messa	24.421.434

in sicurezza e bonifica aree SIN di Brindisi sottoscritto in data 18 dicembre 2007, e in attuazione dell'articolo 317, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006	
TOTALE....	132.052.679

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*
2014: ?24.421;
2015: ? 0;
2016: ? 0.

9.237

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO, PEPE

Al comma 20, l'elenco 1, ivi allegato, è sostituito dal seguente:

Finalità	2014 *euro*
Misure anti-tratta (articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228)	5.000.000
Comitato Italiano Paraolimpico (articolo 1, comma 276, della legge 24 dicembre 2012, n. 228)	6.000.000
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (legge 3 agosto 1998, n. 282; legge 12 gennaio 1996, n. 24; legge 23 settembre 1993, n. 379)	6.631.245
Policlinici universitari e strutture ospedaliere (articolo 33, commi 32 e 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183)	89.000.000
Vittime del terrorismo (legge 3 agosto 2004, n. 206)	1.000.000
TOTALE	107.631.245

9.238

D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, ZIZZA, PERRONE, MILO, IURLARO

All'elenco 1, comma 20, dopo le parole: «Fiera di Verona» *sono aggiunte le seguenti:* «Fiera del Levante di Bari, Fiera di Foggia e Fiera di Padova».

9.239

BILARDI, SCAVONE

Al comma 20 inserire, in fine, il seguente periodo: «All'Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ANPVI-0NLUS), riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1981, n. 126, è assegnato un contributo annuo di euro 300.000 a decorrere dal 1º gennaio 2014 per le attività del Centro Autonomia e mobilità, con annessa scuola cani guida per ciechi di Campagnano di Roma, e per le altre attività istituzionali dell'ente. All'onere derivante dall'attuazione del presente periodo, pari a euro 300.000 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione proporzionale degli stanziamenti previsti dall'elenco 1 allegato alla presente legge».

9.240

BILARDI, SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, NACCARATO

Al comma 20 inserire, infine, il seguente periodo: «All'Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ANPVI-0NLUS), riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1981, n. 126, è assegnato un contributo annuo di euro 300.000 a decorrere dal 1º gennaio 2014 per le attività del Centro Autonomia e mobilità, con annessa scuola cani guida per ciechi di Campagnano di Roma, e per le altre attività istituzionali dell'ente.

All'onere derivante dall'attuazione del presente periodo, pari a euro 300.000 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione proporzionale degli stanziamenti previsti dall'elenco 1 allegato alla presente legge.».

9.241

CHIAVAROLI

Al comma 20, aggiungere il seguente comma:

«20-*bis*. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, la spesa di 52,5 milioni in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali sensi dell'articolo 33, comma 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183. È altresì rifinanziata, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per l'importo di 12,5 milioni di euro, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 33, della legge n. 183 del 2011».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017» *con le seguenti:* «635 milioni nell'anno 2015, 1345 nell'anno 2016 e 1.310 nell'anno 2017».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: ? 30.000;

2016: ? 30.000.

9.242

ALICATA

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-*bis*. All'Istituto Nazionale del Dramma Antico (INDA) di Siracusa è garantito per la realizzazione di un programma di eventi culturali connessi alle celebrazioni del suo centenario un finanziamento pari a due milioni di euro per l'anno 2014.».

Conseguentemente, all'Elenco 1 della Legge, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: «articolo 9, comma 20» *con le seguenti:* «articolo 9, commi 20 e 20-*bis*»;

alla voce: «Finalità», *dopo:* «Fiera di Verona» *aggiungere:* «Istituto Nazionale del Dramma Antico (INDA)» *e alla voce:* «2014», *con riferimento all'INDA, la seguente cifra:* «euro 2.000.000»;

alla voce: «Policlinici universitari e strutture ospedaliere» *sostituire:* «80.000.000» *con:* «79.000.000» *e alla voce:* «Collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino:» *sostituire:* «6.000.000» *con:* «5.000.000».

9.243

PAGNONCELLI, STUCCHI, MANDELLI, GALIMBERTI, MINZOLINI, ZUFFADA, CHIAVAROLI, GIUSEPPE ESPOSITO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-*bis*. Ai fini della predisposizione di idonei servizi e di locali di accoglienza dei pellegrini, nonché del miglioramento delle infrastrutture viarie necessarie per l'accesso dei visitatori e della valorizzazione dei luoghi legati alla vita di Papa Giovanni XXIII, è autorizzato per gli anni 2014, 2015 e 2016 un contributo straordinario pari a 5 milioni di euro, in favore del comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, e di 5 milioni di euro in favore della provincia di Bergamo, da utilizzare in funzione della canonizzazione di Papa Giovani XXIII».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni» *con le seguenti:* «90 milioni».

9.244

LO GIUDICE, BROGLIA, RITA GHEDINI, PUGLISI, SANGALLI

Dopo il comma 20, inserire i seguenti:

«20-*bis*. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell'articolo

3, per i soli dipendenti privati invalidi che abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica immediatamente superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta all'atto del pensionamento, ove più favorevole.

1-*ter.* A decorrere dal 1º gennaio 2007, il beneficio del 7,5 per cento si applica anche ai trattamenti diretti, pensionistici e di fine rapporto di cui al comma 1 e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell'articolo 3, del coniuge e dei figli, anche se il matrimonio sia stato contratto o i figli siano nati successivamente all'atto terroristico e, in mancanza dei predetti, ai genitori degli invalidi permanenti ancora in vita con invalidità non inferiore alla percentuale del 25 per cento, come determinata o rideterminata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ovvero degli invalidi in pari percentuale deceduti per qualsiasi causa dal 26 agosto 2004.";

b) all'articolo 3, dopo il comma 1-bis*, è aggiunto il seguente:*

"1-*ter.* I benefici previsti dal comma 1 spettano al coniuge ed ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto e/o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge ed i figli di costui ne sono esclusi.";

c) all'articolo 5, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis.* A decorrere dal 1º gennaio 2014, il vitalizio mensile di nominali 1033 euro, di cui al comma 3 e quello mensile di nominali 500, euro, di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, soggetti alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, in ragione delle rispettive decorrenze, sono concessi altresì al coniuge ed ai figli e, in mancanza dei predetti ai genitori, degli invalidi permanenti in misura non inferiore alla percentuale del 50 per cento ancora in vita i vitalizi sono altresì concessi ai medesimi familiari degli invalidi inabili in pari percentuale, deceduti per qualunque causa successivamente al 26 agosto 2004. Si fa luogo al riconoscimento in favore del coniuge e dei figli anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che gli assegni vitalizi siano stati già erogati a ciascuno dei genitori, il coniuge ed i figli di costui non hanno diritto ai suddetti benefici. Alle sopra menzionate categorie di familiari, alla morte dellÌinvalido, comunque non compete duplicazione del beneficio di cui al comma 3.";

d) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Art. 7. ? 1. Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in loro mancanza ai genitori, è assicurato a domanda da presentarsi all'Ente pensionistico competente per territorio, l'adeguamento costante della misura delle pensioni di ciascun soggetto, siano esse dirette, indirette o di reversibilità, al trattamento complessivo in godimento dei lavoratori in attività el1e corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità. A decorrere dal l gennaio 2007, la presente disposizione si applica anche ai familiari degli invalidi con percentuale di inabilità non inferiore al 25 per cento, come determinata o rideterminata ai sensi dell'articolo 6 comma 1 ancora in vita, ovvero degli invalidi in pari percentuale deceduti per qualsiasi causa dal 26 agosto 2004. Il beneficio spetta al coniuge ed ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto e/o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge ed i figli di costui ne sono esclusi. In ogni caso, limitatamente ai trattamenti diretti di tutti i familiari di cui alla presente disposizione, il beneficio è applicato dal 1º gennaio 2007.

2. In mancanza della domanda di cui al comma 1, i soggetti ivi indicati, a seconda delle diverse decorrenze del beneficio stabilite per i rispettivi trattamenti pensionistici, accedono d'ufficio al beneficio dell'adeguamento costante dei suddetti trattamenti in forma equipollente e semplificata rispetto a quello previsto dal comma sopra citato. Tale adeguamento è operato applicando sulla misura della pensione in essere dall'inizio di ogni anno l'incremento percentuale pari al tasso di inflazione

medio pieno nella misura del cento per cento, facendo riferimento all'Indice Nazionale dei prezzi al consumo, come rilevato dall'ISTAT nella misura media annua definitiva, espressa in percentuale sull'anno solare precedente, salvi i conguagli di eventuali erogazioni provvisorie. Ad ogni biennio, si applica altresì un ulteriore incremento del 2,5 per cento sulla misura intera della pensione in essere, come già costituita o ricostituita secondo la legge e rivalutata anno per anno sulla base degli incrementi sopra indicati come derivanti dagli indici rilevati dall'ISTAT. Gli incrementi in parola decorrono dal 1º settembre 2004 per le pensioni già attive alla data del 26 agosto 2004, mentre per le sole pensioni costituitesi successivamente alla data del 26 agosto 2004, la maturazione sia del primo incremento inflattivo annuale, sia quello dell'incremento biennale del 2,5 per cento decorre dalla data del pensionamento. Tali incrementi, quello annuale e quello biennale, saranno riconosciuti integralmente senza alcuna decurtazione ad ogni effetto di legge con l'esclusione di qualsiasi riduzione, sospensione o blocco di rivalutazione".

20-*ter.* Agli effetti del comma 2 dell'articolo 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso, sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue.

20-*quater.* Agli effetti del comma 2-*bis* dell'articolo 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, per ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata si intende quella riferita all'ultimo anno effettivamente lavorato precedente la decorrenza della pensione, rappresentata dalla retribuzione lorda come determinata dalla somma delle componenti continuative, quali salari, stipendi, mensilità aggiuntive, nonché delle componenti accessorie anche saltuarie ed occasionali e tra queste gli straordinari, i superminimi, i premi e le gratifiche, gli arretrati, le *una tantum*, gli incentivi all'esodo, le indennità di mancato preavviso, prescindendo per tutte le voci da qualsiasi assoggettamento a contribuzione previdenziale e a trattenuta fiscale.

20-*quinquies*. Agli effetti del comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206, il beneficio dello speciale assegno vitalizio mensile di originari euro 1.033, soggetto a perequazione automatica di cui all'articolo Il del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modificazioni, è erogato altresì ai familiari superstiti delle vittime, compresi i figli anche maggiorenni, degli invalidi con inabilità pari o superiore al 25 per cento, determinata o ridetenninata ai sensi dell'articolo 6 comma 1, deceduti per qualunque causa dal 26 agosto 2004. Si fa luogo al riconoscimento in favore del coniuge e dei figli anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico.

20-*sexies.* Al comma 8 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono aggiunti i seguenti:

"8-*bis.* I destinatari dei benefici pensionistici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, maturano il diritto alla pensione di anzianità e vecchiaia secondo le disposizioni vigenti, nei rispettivi regimi previdenziali, alla data del 31 dicembre 2007, salva la possibilità, a domanda, di avvalersi delle norme, tempo per tempo in vigore, disciplinanti la materia pensionistica degli appartenenti alle Forze di polizia.

8-*ter.* I soggetti di cui al comma 8-*bis* possono richiedere all'Ente previdenziale di appartenenza od al Ministero del lavoro, a seconda di essere provvisti o meno di titolarità di posizione assicurativa pensionistica obbligatoria alla data della richiesta, la certificazione dei diritti pensionistici indicati in detto comma e degli altri diritti previsti dalla speciale normativa che li riguarda"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 5,.244;
2015: ? 4.446;
2016: ? 4.533.

9.245

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, IURLARO, ZIZZA

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-*bis*. Per assicurare la riattivazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazione dalla legge, è autorizzato un contributo di 3 milione di euro per l'anno 2014, a valere sulle risorse di cui al successivo comma 20. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite, entro il 30 giugno 2014 le norme per l'organizzazione, il funzionamento l'amministrazione e il finanziamento dell'Agenzia».

Conseguentemente all'elenco 1 sostituire: «80.000.000» *con* «77.000.000» *e inserire la seguente riga:* «attivazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza Alimentare» *con una dotazione di* «3.000.000» *di euro.*

9.246

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, IURLARO, ZIZZA

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-*bis*. Per assicurare la riattivazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare con sede a Foggia, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazione, dalla legge è autorizzato un contributo straordinario per il 2014. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, quantificati in 1 milione di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dei contributi a favore degli istituiti di ricerca e sperimentazione per la realizzazione di progetti speciali in agricoltura per la tutela della salute e dei consumatori e per l'educazione alimentare. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite, entro il 30 giugno 2014 le norme per l'organizzazione, il funzionamento l'amniinistrazione e il finanziamento dell'Agenzia».

9.247

PAGLIARI, MUSSINI, ZANDA, LIUZZI, PETRAGLIA, PALERMO, COLLINA, COMPAGNA, DE BIASI, GIANNINI, MONTEVECCHI

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-*bis*. Alla legge 20 dicembre 2012 n. 238, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonchè; a decorrere dal 2014, è assegnato un contributo di un milione di euro a favore della Fondazione del teatro Regio di Parma per la realizzazione del Festival Verdi";

b) all'articolo 3, al comma 1, dopo le parole: "pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2013", sono aggiunte le seguenti: "nonché a 1 milione di euro a decorrere dal 2014,"».

Conseguentemente, alla tabella C, missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, *Programma:* Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, legge n.163 del 1985: nuove disciplina degli interventi dello Stato a favore dello Spettacolo*, apportare le seguenti variazioni:*

? 2014: ? 1.000;
2015: ? 1.000;
2016: ? 1.000.

9.248

CARIDI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-*bis*. È autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2014 da destinare alla regione Calabria, per la valorizzazione e tutela dei Bronzi di Riace».

Conseguentemente, al comma 13 sostituire le parole: «100 milioni di euro» *con le seguenti:* «99 milioni 500 mila euro».

9.249

BISINELLA, BITONCI, COMAROLI

Dopo il comma 20, è inserito il seguente:

«20-*bis*. Gli oneri previsti dall'articolo 4, punto 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e

relativi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono a carico della medesima. Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 500.000 annue a decorrere dal 2013, si provvede come indicato dal comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 101 del 2013.»

5-*ter*. All'articolo 27, comma 7 della legge 4 novembre 2010, n. 183, le parole: "18 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "48 mesi"».

9.250

BELLOT, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 20, è inserito il seguente:

«20-*bis*. All'articolo 4 della legge n. 183 del 2011, il comma 12 è soppresso».

9.251

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 20, è inserito il seguente:

«20-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge 24 novembre 2003 n. 326, dopo la parola "pubblici registri" sono inserite le parole: "nonché materiale ed attrezzatura di soccorso"».

9.252

URAS, DE PETRIS

Al comma 21 premettere le seguenti parole: «Limitatamente alle città non incluse tra le città metropolitane ai sensi della legge n. 135 del 2012», *e sostituire le parole da:* «è rifinanziato di 10 milioni di euro per l'anno 2014» *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «è rifinanziato di 20 milioni di euro per l'anno 2014, 30 milioni di euro per l'anno 2015 e 40 milioni di euro per l'anno 2016».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 3-bis*, valutati 10 milioni di euro nel 2014, 15 per il 2015 e 20 per il 2016, si provvede mediante riduzione in misura corrispondente dell'importo della allegata tabella A, rubrica* «Ministero dell'economia e delle finanze».

9.253

BIGNAMI, SERRA, MONTEVECCHI

Al comma 21, dopo le parole: «o la ristrutturazione di quelli già esistenti»*, aggiungere le seguenti:* «, privilegiando in ogni caso il contenimento del consumo di suolo,».

9.254

CERONI

Al comma 21, le parole da: «è rifinanziato» *fino alla fine sono sostituite dalla seguente:* «è rifinanziato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del trienni 2014-2016».

Conseguentemente, al comma 14, le parole da: «è autorizzata la spesa» *fino alla fine sono sostituite dalle seguenti:* «è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2014, di 45 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019».

9.255

BITONCI, COMAROLI

Al comma 21, aggiungere, in fine, il seguente:

«21-*bis*. Le risorse di cui al periodo precedente vengono ripartite a livello territoriale secondo una percentuale del 50 per cento per le aree del Centro-Nord e del 50 per cento del Mezzogiorno.

9.256

GIUSEPPE ESPOSITO

Dopo il comma 21 è inserito il seguente:

«21-*bis*. A valere sulle disponibilità della Presidenza del Consiglio dei ministri destinate allo Sport è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro da assegnare quale contributo all'Università degli Studi statale di Roma "Foro Italico", per le finalità di integrazione di Sport, Università e Ricerca attraverso la creazione di percorsi specifici di formazione di rango universitario per gli atleti in attività

agonistica di livello nazionale ed olimpionico, con adeguata considerazione delle necessità di internazionalizzazione; ed il potenziamento delle strutture formative e degli impianti al servizio degli studenti».

9.257

PANIZZA, ZELLER, TONINI, ZIN

Dopo il comma 21 aggiungere i seguenti:

«21-*bis*. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 318 è inserito il seguente:

"318-*bis*. È autorizzato un ulteriore contributo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2014 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, quale integrazione del contributo a carico dello Stato per il pagamento dei premi per l'assicurazione dei volontari che siano impegnati nelle operazioni di soccorsa o nelle esercitazioni, ai sensi dell'articola 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 163, nonché un ulteriore cantributo di 500.000 eura a decorrere dall'anno 2014 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpina italiano, per le finalità istituzionali del Corpo medesima.

21-*ter*. All'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sostituire le parole "6 milioni di euro annui a decarrere dall'anno 2014" con le seguenti: "5 milioni di euro annui a decarrere dall'anno 2014"».

9.258

PANIZZA, ZELLER, TONINI, ZIN

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

«21-*bis*. È autorizzato un ulteriore contributo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2014 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, quale integrazione del contributo a carico dello Stato per il pagamento dei premi per l'assicurazione dei volontari che siano impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 163, nonché un ulteriore contributo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2014 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, per le finalità istituzionali del Corpo medesimo.

21-*ter*. All'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sostituire le parole: "6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014" con le seguenti: "5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014".».

9.259

BELLOT, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-*bis*. È autorizzato un ulteriore contributo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2014 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, quale integrazione del contributo a carico dello Stato per il pagamento dei premi per l'assicurazione dei volontari che siano impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 163, nonché un ulteriore contributo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2014 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, per le finalità istituzionali del Corpo medesimo.».

Conseguentemente, all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso b-bis*, sostituire le parole:* «80» *con le parole:* «160».

9.260

MIRABELLI

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

«21-*bis*. È autorizzato un ulteriore contributo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2014 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, quale integrazione del contributo a carico dello Stato per il pagamento dei premi per l'assicurazione dei

volontari che siano impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 163, nonché un ulteriore contributo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2014 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, per le finalità istituzionali del Corpo medesimo.

21-*ter*. All'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sostituire le parole: "6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014" con le seguenti: "5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014".».

9.261

DE PETRIS

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

«21-*bis*. Il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva di cui all'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per ciò che concerne gli impianti sportivi siti all'interno delle aree metropolitane individuate dalla legge 135 del 2012 è rifinanziato con ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2014, 20 milioni di euro per l'anno 2015 e 30 milioni di euro per l'anno 2016».

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

«37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 20 milioni di euro nel 2014, di 20 milioni di euro nel 2015 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.».

9.262

BONFRISCO, ALBERTI CASELLATI, LUIGI MARINO

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-*bis*. È autorizzato un contributo di 300.000 euro per l'anno 2014 a favore dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo, finalizzato al sostegno della programmazione musicale.».

Conseguentemente, al comma 23, quinto periodo, sostituire le parole: «è incrementato di euro 1.500.000 per l'anno 2014» *con le seguenti:* «è incrementato di euro 1.200.000 per l'anno 2014».

9.263

CERONI

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-*bis*. È autorizzato un contributo di 300.000 euro per l'anno 2014 a favore dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo, finalizzato al sostegno della programmazione musicale.».

Conseguentemente, al comma 23, quinto periodo, sostituire le parole: «è incrementato di euro 1.500.000 per l'anno 2014» *con le seguenti:* «è incrementato di euro 1.200.080 per l'anno 2014».

9.264

BONFRISCO, ALBERTI CASELLATI

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-*bis*. È autorizzato un contributo di 300.000 euro per l'anno 2014 a favore del "I Virtuosi Italiani" di Verona, finalizzato al sostegno della programmazione musicale.».

Conseguentemente, al comma 23, quinto periodo, sostituire le parole: «è incrementato di euro 1.500.000 per l'anno 2014» *con le seguenti:* «è incrementato di euro 1.200.000 per l'anno 2014».

9.265

CERONI

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-*bis*. È autorizzato un contributo di 300.000 euro per l'anno 2014 a favore dell'Orchestra "Virtuosi Italiani" di Verona, finalizzato ai sostegno della programmazione musicale.».

Conseguentemente, al comma 23, quinto periodo, sostituire le parole: «è incrementato di euro 1.500.000 per l'anno 2014» *con le seguenti:* «è incrementato di euro 1.200.000 per l'anno 2014».

9.266

LANZILLOTTA, LUIGI MARINO

All'allegato 4, di cui all'articolo 10 comma 36, sopprimere la riga recante: «Sviluppo economico ?

Articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni».

Conseguentemente, all'articolo 9, sopprimere il comma 22.

9.267

RUVOLO, TARQUINIO, PERRONE, DALLA TOR

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-*bis*. Per le finalità di cui all'articolo 23-*quater*, comma 9-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 3 milioni di euro, per l'anno 2014, lo stanziamento del pertinente capitolo delle stato di previsione (2298) del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali.».

Conseguentemente per l'anno 2014 ridurre di tre milioni di euro lo stanziamento della allegata tabella A, rubrica del MEF.

9.268

BELLOT, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-*bis*. Presso il Ministero dell'Interno è istituito il "Fondo speciale per la gestione e il mantenimento del sacrario vittime del Vajont", di seguito denominato "Fondo", allo scopo di finanziare progetti di gestione e manutenzione del sacrario delle vittime del disastro del Vajont sito in località San Martino, Fortogna, comune di Longarone.

22-*ter*. Per il finanziamento del Fondo è autorizzata la spesa di 50 mila euro per gli anni 2014 e 2015.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione si provvede attraverso una riduzione di pari importo sulle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi, di cui all'articolo 10, comma 37, del presente provvedimento.

9.269

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, SANTANGELO, LEZZI

Al comma 23, primo periodo, dopo le parole: «normativa vigente»*, inserire le seguenti:* «comprese le norme tecniche di settore direttamente richiamate».

9.270

SOLLO, D'ONGHIA, DE MONTE, ANGIONI, GIOVANNI MAURO, DI GIORGI, FUCKSIA, PALERMO, CAMPANELLA, CENTINAIO

Al comma 23, secondo periodo, dopo le parole: «Camera dei deputati» *inserire le seguenti:* «e previo parere della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome».

9.271

SOLLO, D'ONGHIA, DE MONTE, ANGIONI, GIOVANNI MAURO, DI GIORGI, FUCKSIA, PALERMO, CAMPANELLA, CENTINAIO

Al comma 23, dopo il quarto periodo inserire il seguente: «La convenzione di cui al periodo precedente disciplina altresì il trasferimento allo Stato della banca dati dei testi normativi in multivigenza».

9.272

SOLLO, D'ONGHIA, DE MONTE, ANGIONI, GIOVANNI MAURO, DI GIORGI, FUCKSIA, PALERMO, CAMPANELLA, CENTINAIO

Dopo il comma 25 inserire il seguente:

«25-*bis*. Il Governo, entro il 30 aprile di ogni anno, riferisce alla Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo 14, comma 19 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sui risultati raggiunti nell'attuazione dei programmi Normattiva e *x-Ieges* e sulle loro prospettive di sviluppo».

9.273

LO MORO

Sopprimere il comma 26.

9.274

PELINO, CERONI, MARIAROSARIA ROSSI

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente: «26-*bis*. Il personale a tempo indeterminato appartenente alla società Retitalia Internazionale S.p.A., nei limiti di un contingente massimo di 65 unità, è trasferito nei ruoli dell'Agenzia per l'Italia digitale, previa procedura selettiva sulla base della qualificazione professionale posseduta e dell'esperienza maturata nel settore informatico alla data di entrata in vigore della presente legge».

9.275

MARCUCCI, PUGLISI, TOCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

«26-*bis*. All'articolo 10 del decreto-legge 8 agosto 2013 n. 91, convertito con legge 7 ottobre2013, n.112 le parole da "e la misura della riduzione dei consumi intermedi" fino a "è pari all'8 per cento" sono sostituite dalle seguenti parole "e, a decorrere dal 2014," non si applica l'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero deIl'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: ? 20.000;
2015: ? 20.000;
2016: ? 20.000.

9.276

BIANCO, DIRINDIN, DE BIASI, MATURANI, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA, SILVESTRO

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

«26-*bis*. All'articolo 17, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è aggiunto infine il seguente periodo: "A decorrere dal 2014, nelle more della richiamata intesa sulla ripartizione delle disponibilità complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad erogare, in favore dell'Istituto per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà, a titolo di acconto, una quota pari al 90 per cento del citato importo vincolato"».

9.277

COMAROLI, BITONCI

Sopprimere il comma 27.

9.278

BULGARELLI, MANGILI, BERTOROTTA, LEZZI

Sopprimere il comma 27.

9.279

PEZZOPANE

Dopo il comma 27, inserire i seguenti:

«27-*bis*. Le domande di primo rinnovo dei medicinali omeopatici in commercio ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, devono essere presentate all'AIFA entro il 30 giugno 2015, corredate della documentazione tecnica prevista dall'iter di registrazione semplificata di cui agli articoli 16 e 17, dello stesso decreto.

27-*ter*. Entro il termine di 30 giorni dalla ricezione di una domanda valida, l'AIFA attribuisce al medicinale un numero provvisorio di registrazione e dà inizio all'istruttoria per la sua valutazione, ai fini del rilascio del provvedimento finale. Per i medicinali omeopatici non muniti di numero provvisorio di registrazione, l'autorizzazione ad essere mantenuti in commercio scade alla data del 31 dicembre 2015, come previsto del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con

modificazioni con la legge 26 febbraio 2007, n. 17, recante proroga dei termini previsti da disposizioni legislative.

27-*quater*. I medicinali omeopatici provvisti di un numero provvisorio di registrazione possono rimanere sul mercato anche dopo la data del 31 dicembre 2015, in attesa del completamento dell'iter di valutazione da parte dell'AIFA, che dovrà concludersi non oltre 24 mesi a partire dalla presentazione della domanda Decorso tale periodo senza che l'AIFA abbia comunicato al richiedente le sue motivate determinazioni, il rinnovo si intende accordato. In tal caso, come pure a seguito di valutazione favorevole del medicinale omeopatico, il numero provvisorio di registrazione viene confermato ed automaticamente trasformato in definitivo.

27-*quinquies*. A partire da 10 gennaio 2016, i medicinali omeopatici ai quali è stato assegnato un numero provvisorio di registrazione sono soggetti al pagamento del diritto annuale di cui al comma 2, articolo 13, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con legge dell'8 novembre 2012, n. 189. Tale diritto annuale è dovuto interamente anche per l'anno entro il quale viene notificato l'eventuale provvedimento di diniego della registrazione.

27-*sexies*. I medicinali omeopatici per i quali a conclusione dell'iter di valutazione sarà stato formulato, da parte dell'AIF A, un giudizio definitivo di diniego della registrazione potranno disporre di un periodo di sei mesi per lo smaltimento delle scorte, a partire dalla data di notifica del diniego stesso.

27-*septies*. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle procedure di cui ai commi da A a E, i medicinali omeopatici di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, aventi le caratteristiche previste all'articolo 16 dello stesso decreto ed il cui venduto annuo non superi le 1000 unità sono autorizzati alla commercializzazione senza obbligo di registrazione. Entro il mese di gennaio dell'anno successivo le aziende devono comunicare all'AIFA, per ciascuno di detti medicinali, le vendite dell'anno precedente. La produzione di tali medicinali è autorizzata da AIFA la quale rilascia a ciascuna azienda un numero unico di notifica per la loro produzione e commercializzazione. A partire dal gennaio 2016, per la produzione e commercializzazione dei medicinali segnalati è stabilito un diritto annuale complessivo di 50mila euro da corrispondere entro il mese di gennaio di ogni anno. Il mancato pagamento determina la sospensione automatica del diritto di commercializzazione. I medicinali di cui al presente communa sono esentati dal pagamento del diritto annuale di cui al precedente comma D».

9.280

MALAN

Dopo il comma 27 è inserito il seguente:

«27-*bis*. All'articolo 11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, i commi 22 e 23 sono sostituiti dai seguenti:

"22. Nel titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo l'articolo 62-*ter* è aggiunto il seguente:

"Articolo 62-*quater ? (Imposta di fabbricazione sui liquidi somministrati mediante vaporizzazione) - 1.* A decorrere dal 10 febbraio 2014, i liquidi contenenti nicotina o altre sostanze, atti ad essere somministrati mediante vaporizzazione per mezzo di strumenti meccanici e/o elettronici, sono assoggettati ad imposta di fabbricazione nella misura pari a 10 centesimi di euro per millilitro.

2. La commercializzazione al dettaglio dei prodotti di cui al comma 1 è assoggettata, dal 1º gennaio 2014, a preventiva comunicazione allo Sportello unico per le attività produttive SUAP, previa attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e versamento all'Ufficio tecnico di finanza di un diritto annuale nella misura di euro duemila. Il diritto di cui al periodo precedente, relativamente all'anno 2014, è da versarsi entro il 15 gennaio 2014 per le imprese già attive. Il medesimo diritto, dall'anno 2014, dovrà essere versato prima della comunicazione per le imprese di nuova costituzione o che cambino titolare. Per le annualità successive, il pagamento avverrà anticipatamente, entro il 15 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento.

3. Al fine di censire e monitorare il settore, è istituito, con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero della salute entro il 15 gennaio 2014, un Registro degli operatori, presso l'Ufficio del Registro delle imprese, cui sono tenuti ad iscriversi, con procedura telematica, i produttori, i distributori e gli esercenti il commercio al dettaglio dei prodotti di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministero della salute, sentito il parere del Consiglio superiore della sanità, sono adottate, entro il 31 gennaio 2014, a tutela della salute dei consumatori, norme certe sui protocolli di produzione dei liquidi di cui al comma 1 e sui limiti delle quantità degli elementi che li compongono, nonché norme sulla formazione degli esercenti il commercio al dettaglio dei liquidi di cui al comma 1 e degli strumenti meccanici e/o elettronici per mezzo dei quali i medesimi sono utilizzati, allo scopo di accompagnare il consumatore ad un uso consapevole del prodotto, informandolo adeguatamente sulle caratteristiche, sulle modalità d'uso e sui rischi.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 gennaio 2014, sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione di cui al comma 2, nonché di tenuta dei registri e documenti contabili e di liquidazione e versamento dell'imposta di fabbricazione.

6. In attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio dei prodotti di cui al comma 1, la vendita dei prodotti medesimi è consentita, in deroga all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, altresì per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. A decorrere dal 1º gennaio 2014, anche ai titolari delle-rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è applicabile quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3. Ai medesimi di riferiscono anche le previsioni relative alla formazione.

7. La commercializzazione . dei: prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.

8. li titolare dell'attività decade dal diritto di commercializzare i prodotti di cui al comma 1 in caso di perdita di uno o più requisiti soggettivi di cui al comma 2».

23. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

«10-*bis*. II Ministero della salute esercita il monitoraggio, per i profili di competenza, sugli effetti dei prodotti di cui al comma 1 dell'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di promuovere le necessarie iniziative anche normative a tutela della salute».

9.281

CERONI

Dopo il comma 27 è inserito il seguente:

«27-*bis*. All'articolo 11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, i commi 22 e 23 sono sostituiti dai seguenti:

"22. Nel titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo l'articolo 62-*ter* è aggiunto il seguente:

'Art. 62-*quater ? (Imposta di fabbricazione sui liquidi somministrati mediante vaporizzazione)* ? 1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, i liquidi contenenti nicotina o altre sostanze, atti ad essere somministrati mediante vaporizzazione per mezzo di strumenti meccanici e/o elettronici, sono assoggettati ad imposta di fabbricazione nella misura pari a 20 centesimi di euro per millilitro.

2. La commercializzazione al dettaglio dei prodotti di cui al comma 1 è assoggettata, dal 1º gennaio 2014, a preventiva comunicazione allo Sportello unico per le atti vita produttive SUAP, previa attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 1, del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

3. Al fine di censire e monitorare il settore, è istituito, con decreto di natura non regolamentare adottato dai Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero della salute entro il 30

novembre 2013, un Registro degli operatori, presso l'Ufficio del registro delle imprese, cui sono tenuti ad iscriversi, con procedura telematica, i produttori, i distributori e gli esercenti il commercio al dettaglio dei prodotti di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministero della salute, sentito il parere del Consiglio superiore della sanità, sono adottate, entro il 30 novembre 2013, a tutela della salute dei consumatori, norme certe sui protocolli di produzione dei liquidi di cui al comma 1 e sui limiti delle quantità degli elementi che li compongono, nonché norme sulla formazione degli esercenti il commercio al dettaglio dei liquidi di cui al comma 1 e degli strumenti meccanici e/o elettronici per mezzo dei quali i medesimi sono utilizzati, allo scopo di accompagnare il consumatore ad un uso consapevole del prodotto, informandolo adeguatamente sulle caratteristiche, sulle modalità d'uso e sui rischi.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 novembre 2013, sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione di cui al comma 2, nonché di tenuta dei registri e documenti contabili e di liquidazione e versamento dell'imposta di fabbricazione.

6. In attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio dei prodotti di cui al comma 1, la vendita dei prodotti medesimi è consentita, in deroga all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, altresì per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. A decorrere dai l o gennaio 2014, anche ai titolari delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è applicabile quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3. Ai medesimi di riferiscono anche le previsioni relative alla formazione.

7. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.

8. Il titolare dell'attività decade dal diritto di commercializzare i prodotti di cui al comma 1 in caso di perdita di uno o più requisiti soggettivi di cui al comma 2'".

"23. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

«10-*bis*. Il Ministero della salute esercita il monitoraggio, per i profili di competenza, sugli effetti dei prodotti di cui al comma 1 dell'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di promuovere le necessarie iniziative anche normative a tutela della salute"».

9.282

D'ADDA

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-*bis*. All'articolo II del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, i commi 22 e 23 sono sostituiti dai seguenti:

"22. Al titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, dopo l'articolo 62-*ter*, è aggiunto il seguente:.

'Art. 62-*quater ? (Imposta di fabbricazione sui liquidi somministrati mediante vaporizzazione)* ? 1. A decorrere dal 1º febbraio 2014, i liquidi contenenti nicotina o altre sostanze, atti ad essere somministrati mediante vaporizzazione per mezzo di strumenti meccanici o elettronici, sono assoggettati ad imposta di fabbricazione nella misura pari a 10 centesimi di euro per millilitro.

2. Dal 1º gennaio 2014, la commercializzazione al dettaglio dei prodotti di cui al comma 1 è assoggettata a preventiva comunicazione allo Sportello unico per le attività produttive SUAP, previa attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e versamento all'Ufficio tecnico di finanza di un diritto annuale nella misura di euro duemila. Il diritto di cui al periodo precedente, relativamente all'anno 2014, è da versarsi entro il 15 gennaio 2014 per le imprese già attive il medesimo diritto, dall'anno 2014, dovrà essere versato prima della comunicazione per le imprese di nuova costituzione o che cambino titolare. Per le annualità-successive, il pagamento avverrà anticipatamente, entro il 15 dicembre dell'anno precedente quello di

riferimento.

3. Al fine di censire e monitorare il settore, con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero della salute entro il 15 gennaio 2014, è istituito un Registro degli operatori, presso l'Ufficio del Registro delle imprese, cui sono tenuti ad iscriversi, con procedura telematica, i produttori, i distributori e gli esercenti il commercio al dettaglio dei prodotti di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministero della salute, sentito il parere del Consiglio superiore della sanità, sono .adottate, entro il 31 gennaio 2014, a tutela della salute dei consumatori, norme certe sui protocolli di produzione dei liquidi di cui al comma 1 e sui limiti delle quantità. degli elementi che li compongono, nonché norme sulla formazione degli esercenti il commercio al dettaglio dei liquidi di cui al comma 1 e degli strumenti meccanici o elettronici per mezzo dei quali i medesimi sono utilizzati, allo scopo di accompagnare il consumatore ad un uso consapevole del prodotto, informandolo adeguatamente sulle caratteristiche, sulle modalità d'uso e sui rischi.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 gennaio 2014, sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione di cui al comma 2, nonché di tenuta dei registri e documenti. contabili e di liquidazione e versamento dell'imposta di fabbricazione.

6. In attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio dei prodotti di cui al comma 1, la vendita dei prodotti medesimi è consentita, in deroga all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, altresì per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. A decorrere dal 1º gennaio 2014, anche ai titolari delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è applicabile quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3. Ai medesimi di riferiscono anche le previsioni relative alla formazione.

7. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.

8. Il titolare dell'attività decade dal diritto di commercializzare i prodotti di cui al comma 1 in caso di perdita di uno o più requisiti soggettivi di cui al comma 2'".

"23. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

10-*bis*. Il Ministero della salute esercita il monitoraggio, per i profili di competenza, sugli effetti dei prodotti di cui al comma 1 dell'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di promuovere le necessarie iniziative anche normative a tutela della salute'"».

9.283

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 27 è inserito il seguente:

«27-*bis*. All'articolo 11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 i commi 22 e 23 sono sostituiti dai seguenti:

"22. Nel titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo l'articolo 62-*ter* è aggiunto il seguente:

'Art. 62-*quater ? (Imposta di fabbricazione sui liquidi somministrati mediante vaporizzazione)* ? 1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, i liquidi contenenti nicotina o altre sostanze, atti ad essere somministrati mediante vaporizzazione per mezzo di strumenti meccanici e/o elettronici, sono assoggettati ad imposta di fabbricazione nella misura pari a 20 centesimi di euro per millilitro.

2. La commercializzazione al dettaglio dei prodotti di cui al comma 1 è assoggettata, dal 1º gennaio 2014, a preventiva comunicazione allo Sportello unico per le attività produttive SUAP, previa attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

3. Al fine di censire e monitorare il settore, è istituito, con decreto di natura non regolamentare

adottato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero della salute entro il 30 novembre 2013, un Registro degli operatori, presso l'Ufficio del Registro delle imprese, cui sono tenuti ad iscriversi, con procedura telematica, i produttori, i distributori e gli esercenti il commercio al dettaglio dei prodotti di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministero della salute, sentito il parere del Consiglio superiore della sanità, sono adottate, entro il 30 novembre 2013, a tutela della salute dei consumatori, norme certe sui protocolli di produzione dei liquidi di cui al comma l e sui limiti delle quantità degli elementi che li compongono, nonché norme sulla formazione degli esercenti il commercio al dettaglio dei liquidi di cui al comma l e degli strumenti meccanici e/o elettronici per mezzo dei quali i medesimi sono utilizzati, allo scopo di accompagnare il consumatore ad un uso consapevole del prodotto, informandolo adeguatamente sulle caratteristiche, sulle modalità d'uso e sui rischi.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 novembre 2013, sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione di cui al comma 2, nonché di tenuta dei registri e documenti contabili e di liquidazione e versamento dell'imposta di fabbricazione.

6. In attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio dei prodotti di cui al comma 1, la vendita dei prodotti medesimi è consentita, in deroga all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, altresì per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. A decorrere dal 1º gennaio 2014, anche ai titolari delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è applicabile quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3. Ai medesimi di riferiscono anche le previsioni relative alla formazione.

7. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.

8. Il titolare dell'attività decade dal diritto di commercializzare i prodotti di cui al comma 1 in caso di perdita di uno o più requisiti soggettivi di cui al comma 2'".

23. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

"10-*bis*. Il Ministero della salute esercita il monitoraggio, per i profili di competenza, sugli effetti dei prodotti di cui al comma 1 dell'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di promuovere le necessarie iniziative anche normative a tutela della salute"».

9.284

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 27 è inserito il seguente:

«27-*bis*. L'articolo 62-*quater*, comma 1 decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1º gennaio 2014 i liquidi per sigarette elettroniche sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 25 per cento del prezzo di vendita al pubblico. Per tutti gli altri prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonee a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati che non rientrano nel comma 1 è prevista una imposta di consumo di Euro 0,25"».

9.285

BATTISTA, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-*bis*. All'articolo 3, Comma 1-*bis*, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 luglio 2013, n. 85, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"In ogni caso, anche a seguito della opzione effettuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, il trattamento economico, comprese le componenti accessorie e variabili della retribuzione, non può superare quello dell'indennità percepita dai membri del Parlamento."».

9.286

CERONI

Dopo il comma 27, sono inseriti i seguenti:

27-*bis*. La lettera *e*.5) dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituita dalla seguente:

«*e*.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. Non rientrano, comunque, tra gli interventi di nuova costruzione e non costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini urbanistici le installazioni di tali manufatti e strutture temporaneamente ancorati al-suolo all'interno di strutture ricettive all'aperto regolarmente realizzate, in conformità alla normativa regionale di settore, destinate alla sosta e al soggiorno di turisti».

27-*ter*. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, al comma 2, dopo la lettera *e)*, viene aggiunta la seguente lettera:

«*f)* le installazioni di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, temporaneamente ancorati al suolo all'interno di strutture ricettive all'aperto regolarmente realizzate, in conformità alla normativa regionale-di settore, destinate alla sosta e al soggiorno di turisti.»

27-*quater*. All'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», al comma 1, dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente lettera:

«*d)* per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, letto *e*.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", limitatamente alle installazioni all'interno di strutture ricettive all'aperto regolarmente realizzate ed in conformità alla normativa regionale di settore.

9.287

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 27, sono inseriti i seguenti:

27-*bis*. La lettera *e*.5) dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituita dalla seguente:

«*e*.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. Non rientrano, comunque, tra gli interventi di nuova costruzione e non costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini urbanistici le installazioni di tali manufatti e strutture temporaneamente ancorati al suolo all'interno di strutture ricettive all'aperto regolarmente realizzate, in conformità alla normativa regionale di settore, ?destinate alla sosta e al soggiorno di turisti».

27-*ter*. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, al comma 2, dopo la lettera *e)*, viene aggiunta la seguente lettera:

«*f)* le installazioni di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, temporaneamente ancorati al suolo all'interno di strutture ricettive all'aperto regolarmente realizzate, in conformità alla normativa regionale di settore, destinate alla sosta e al soggiorno di turisti».

27-*quater*. All'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», al comma 1, dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente lettera:

«*d)* per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e*.5), del decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia

edilizia", limitatamente alle installazioni all'interno di strutture ricettive all'aperto regolarmente realizzate ed in conformità alla normativa regionale di settore».

9.288

MAZZONI, MATTEOLI

Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:

«27-*bis*. La lettera *e*.5) dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituita dalla seguente:

"*e*.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali *roulottes, campers*, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. Non rientrano, comunque, tra gli interventi di nuova costruzione e non costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini urbanistici le installazioni di tali manufatti e strutture temporaneamente, ancorati al suolo all'interno di strutture ricettive all'aperto regolarmente realizzate, in conformità alla normativa regionale di settore, destinate alla sosta e al soggiorno di turisti";

27-*ter*. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, al comma 2, dopo la lettera *e)*, viene aggiunta la seguente:

"*f)* le installazioni di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali *roulottes, campers*, case mobili, imbarcazioni, temporaneamente ancorati al suolo all'interno di strutture ricettive all'aperto regolarmente realizzate, in conformità alla normativa regionale di settore, destinate alla sosta e al soggiorno di turisti";

27-*quater*. All'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", al comma 1, dopo la lettera *c),* è aggiunta la seguente:

d) per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e*.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", limitatamente alle installazioni all'interno di strutture ricettive all'aperto regolarmente realizzate ed in conformità alla normativa regionale di settore».

9.289

CERONI

Dopo il comma 27, inserire il seguente:

«27-*bis*. Nelle more dell'approvazione di una legge di riordino organico e complessivo della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica, che si rende necessaria in considerazione della complessità della materia e che dovrà assicurare, nel rispetto del diritto comunitario, la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico e artistico nazionale e riconoscere la specifica e peculiare professionalità e specializzazione delle guide turistiche abilitate in Italia, è sospesa l'efficacia dell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, e trova applicazione, in materia, la previgente legislazione statale e regionale».

9.290

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 27, inserire il seguente:

«27-*bis*. Nelle more dell'approvazione di una legge di riordino organico e complessivo della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica, che si rende necessaria in considerazione della complessità della materia e che dovrà assicurare, nel rispetto del diritto comunitario, la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico e artistico nazionale e riconoscere la specifica e peculiare professionalità e specializzazione delle guide turistiche abilitate in Italia, è sospesa l'efficacia dell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, e trova applicazione, in materia, la previgente legislazione statale e regionale».

9.291

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 27, inserire il seguente:

«27-*bis*. Nelle more dell'approvazione di una legge di riordino organico e complessivo della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica, che si rende necessaria in considerazione della complessità della materia e che dovrà assicurare, nel rispetto del diritto comunitario, la valorizzazione e la. tutela del patrimonio storico e artistico nazionale e riconoscere la specifica e peculiare professionalità e specializzazione delle guide turistiche abilitate in Italia, è sospesa l'efficacia dell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, e trova applicazione, in materia, la previgente legislazione statale e regionali».

9.292

CERONI

Dopo il comma 27, inserire il seguente:

«27-*bis*. A sostegno della promozione turistica all'estero dell'Italia e di Expo 2015, nell'ottica di favorire altresì l'integrazione con progetti e risorse delle Regioni e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, al fine di porre in atto iniziative straordinarie da realizzarsi nel campo della promozione e del *marketing* diretto ai consumatori e alla fili era commerciale nel suo complesso, il contributo statale all'ENIT ? Agenzia nazionale del turismo ? (Tab. 13 "Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", Missione 6 "Turismo", Obiettivo 164 "Attività ed azioni volte al funzionamento dell'ENIT ai fini ? della promozione del turismo in Italia e all'estero" descrizione "Spese ed oneri per il funzionamento dell'ENIT") è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2014».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni».

9.293

CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 27, inserire il seguente:

«27-*bis*. A sostegno della promozione turistica all'estero dell'Italia e di Expo 2015, nell'ottica di favorire altresì l'integrazione con progetti e risorse delle Regioni e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, al fine di porre in atto iniziative straordinarie da realizzarsi nel campo della promozione e del *marketing* diretto ai consumatori e alla filiera commerciale nel suo complesso, il contributo statale all'ENIT ? Agenzia nazionale del turismo ? (Tab. 13 "Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", Missione 6 "Turismo", Obiettivo 164 "Attività ed azioni volte al funzionamento dell'ENIT ai fini della promozione del turismo in Italia e all'estero» descrizione «Spese ed oneri per il funzionamento dell'ENIT") è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2014».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni».

9.294

ORRÙ, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE

Dopo il comma 27, inserire il seguente:

«27-*bis*. A sostegno della promozione turistica all'estero dell'Italia e di Expo 2015, nell'ottica di favorire altresì l'integrazione con progetti e risorse delle Regioni e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, al fine di porre in atto iniziative straordinarie da realizzarsi nel campo della promozione e del *marketing* diretto ai consumatori e alla filiera commerciale nel suo complesso, il contributo statale all'ENIT ? Agenzia nazionale del turismo ? (Tab. 13 "Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", Missione 6 "Turismo", Obiettivo 164 "Attività ed azioni volte al funzionamento dell'ENIT ai fini della promozione del turismo in Italia e all'estero" descrizione "Spese ed oneri per il funzionamento dell'ENIT") è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2014».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni».

9.295

CERONI

Dopo il comma 27, è inserito il seguente:

«27-*bis*. L'articolo 4-*bis* del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, recante: "Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo", è soppresso».

9.296

BISINELLA, MUNERATO, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 27, è inserito il seguente:

«27-*bis*. L'articolo 4-*bis* del decreto-legge 8 agosto 2013. n. 91, convertito, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, recante: "Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo", è soppresso».

9.297

CERONI

Dopo il comma 27, inserire il seguente:

«27-*bis*. All'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", al comma 1, dopo la lettera *c),* è aggiunta la seguente:

"*d)* per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e*.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ?Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia', limitatamente alle installazioni posizionate all'interno di strutture ricettive all'aperto regolarmente realizzate ed in conformità alla normativa regionale di settore"».

9.298

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 27, inserire il seguente:

«27-*bis*. All'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice del beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", al comma 1, dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente lettera:

d) per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e*.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", limitatamente alle installazioni posizionate all'interno di strutture ricettive all'aperto regolarmente realizzate ed in conformità alla normativa regionale di settore».

9.299

CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 27, inserire il seguente:

«27-*bis*. All'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice del beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", al comma 1, dopo la lettera *c),* è aggiunta la seguente:

d) per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e*.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", limitatamente alle installazioni posizionate all'interno di strutture ricettive all'aperto regolarmente realizzate ed in conformità alla normativa regionale di settore».

9.300

SPOSETTI, VERDUCCI

Dopo il comma 27, inserire il seguente:

«27-*bis*. A decorrere dall'anno 2014 è autorizzato la spesa di 2 milioni di euro annui per consentire al Ministero del Beni e delle attività culturali e del turismo la realizzazione di interventi per la ricerca scientifica e tecnologica per i beni archivistici».

Conseguentemente alla Tabella A, Voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2014: ? 2.000;
2015: ? 2.000;

2016: ? 2.000.

9.301

MIRABELLI

Dopo il comma 27, inserire il seguente:

«27-*bis*. In via straordinaria per il biennio 2014-2015, l'Ente autonomo Piccolo teatro della città di Mirano di cui al decreto ministeriale 29 novembre 1991, è escluso dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modifiche e integrazioni, e di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni»

Conseguentemente:

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «150.200 milioni» *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 200;
2015: ? 200;
2016: ? 200.

9.302

RUVOLO

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-*bis*. 1. Al fine di fronteggiare la crisi e di sostenere il settore agrumicolo, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa-con le regioni interessate, realizza, nell'anno 2014 una campagna istituzionale di promozione diretta a favorire il consumo degli agrumi.

Nell'ambito di tale campagna sono previste, in particolare, misure volte ad accrescere la conoscenza delle proprietà nutrizionali e salutistiche degli agrumi.

2. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 2.6 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede:

a) quanto a 1 milione di euro, con la parziale utilizzazione delle disponibilità già destinate al fondo per le crisi del mercato agricolo, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere direttamente rassegnate allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

b) quanto a 1 milione di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 1 milione, nell'ambito del programma "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del tesoro dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

9.303

SPOSETTI, VERDUCCI

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-*bis*. All'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: "svolte dai consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Federconsorzi per il tramite dei consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato, in regime di separazione contabile dal resto del proprio patrimonio e come tali non compresi nella cessione dei beni ai ereditori"; nel medesimo comma sono soppresse le seguenti parole: "che saranno estinti nei riguardi dì coloro che risulteranno averne diritto"».

9.304

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-*bis*. All'Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti Organizzazione non lucrativa

di utilità sociale ? ANPVI ONLUS ?, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 126 del 13 febbraio 1981 viene assegnato un contributo annuo di euro 300.000,00 a decorrere dal 1º gennaio 2014 per le attività del Centro Autonomia e mobilità ? con annessa scuola cani guida per ciechi di Campagnano di Roma e per le altre attività istituzionali dell'ente».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 300;
2015: ? 300;
2016: ? 300.

9.305

URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-*bis.* 1. Al canone ai abbonamento della concessionaria pubblica è aggiunto il 10 per cento di introiti per la costituzione di un fondo di sostegno economico all'emittenza radiotelevisiva locale per il servizio pubblico svolto nell'ambito territoriale. Ai beneficiari del fondo non vengono assegnate le provvidenze economiche riservate all'editoria radiotelevisiva di cui alla legge 250 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni e modificazioni. Il fondo verrà ripartito secondo il Regolamento del Ministro dello Sviluppo Economico sentite le associazioni di nazionali di categoria costituite con atto pubblico da almeno cinque anni e che abbiano sedi di rappresentanza in almeno 15 regioni. È abrogato il comma 3, articolo 45, legge 448 del 28 dicembre 1998 e successive modifiche e integrazioni».

9.306

CERONI

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«28. Al comma 2, dell'articolo 37, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214/2011, dopo la lettera *n)* inserire la seguente:

"*o)* con particolare riferimento alle imprese esercenti l'attività di noleggio con conducente mediante auto e natanti, a proporre, sulla base di criteri improntati alla tutela della concorrenza e comunque tali da garantire l'equilibrio del mercato, lo sviluppo dei servizi del trasporto pubblico non di linea in funzione delle reali esigenze di mobilità".

A tal fine sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1-*quater,* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14».

9.307

DI BIAGIO

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«28. Il fondo per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità ambientale dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, come integrato dall'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è rifinanziato a decorrere dal 2014 per una somma pari a 35 milioni di euro annui. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 20».

9.308

D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, ZIZZA, PERRONE, IURLARO

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-*bis.* La quota di risorse prevista all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 226 del 2005 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 28 marzo 2003, n.53, destinata all'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, è determinata in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

27-*ter*. I pagamenti relativi all'attuazione dei percorsi di cui al comma 1, sostenuti da contributi erogati a tal fine dallo Stato alle regioni, sono esclusi, nei limiti dei relativi importi, dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni».

Conseguentemente, ridurre di 40 milioni di euro lo stanziamento della allegata tabella A, rubrica del M.

9.309

GIUSEPPE ESPOSITO

Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:

«27-*bis*. Per il triennio 2014-2016, lo stanziamento sul capitolo 1694 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca è incrementato di 10 milioni di europei ciascun anno. Tale maggiore spesa, da attribuire al Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università, di cui all'articolo 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, è destinata alle Università non statali legalmente riconosciute aventi numero di iscritti non superiore a tremila studenti, escluse le Università telematiche, con sede legale in una delle Regioni obiettivo convergenza, proporzionalmente al numero di iscritti nella misura massima di 3500 euro a studente, per il sostegno delle spese generali di funzionamento.

27-*ter*. Nel caso in cui le somme stanziate annualmente siano eccedenti rispetto a quanto erogato nei confronti delle Università beneficiarie di cui al comma 1-*bis*, la residua parte sarà ripartita tra le stesse per il potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali e dei servizi agli studenti».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti modifiche:*

2014: ? 10.000 (milioni);
2015: ? 10.000 (milioni);
2016: ? 10.000 (milioni).

9.310

D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-*bis*. A fronte delle forti criticità ambientali e sanitarie nella città di Taranto, è assegnata al Polo Scientifico Tecnologico Magna Grecia (Università di Bari, Politecnico di Bari, CNR e ARPA Puglia) una dotazione di 3 milioni di euro, ripartita tra gli esercizi finanziari 2014 e 2015, per lo svolgimento di attività di ricerca nel settore della *green economy,* della tutela della salute e delle *smart technologies,* anche con l'attivo coinvolgimento delle comunità locali».

Conseguentemente, ridurre dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella c sino alla concorrenza dell'importo indicato.

9.311

CERONI

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-*bis*. L'ammontare delle risorse destinate ai progetti di fattibilità legati ai percorsi formativi »Donna, politica ed istituzioni« per la diffusione della cultura di genere e delle pari opportunità, promossi dal Dipartimento per le pari opportunità e avviati in collaborazione con il Ministero dell'università e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono incrementate nella misura di 2.500.000,00 di euro a valere sulle risorse di cui al "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità", assegnate al Dipartimento per i diritti e le pari opportunità capitolo 493 recante Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed incrementate dall'articolo 1, comma 1261 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

9.312

CERONI

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-*bis*. L'ammontare delle risorse destinate ai progetti di fattibilità legati ai percorsi formativi

"Donna, politica ed istituzioni" per la diffusione della cultura di genere e delle pari opportunità, promossi dal Dipartimento per le pari opportunità e avviati in collaborazione con il Ministero dell'università e della ricerca, sono incrementate nella misura di 2.500.000,00 di euro a valere sulle risorse di cui al "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità", assegnate al Dipartimento per i diritti e le pari opportunità capitolo 493 recante Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed incrementate dall'articolo 1, comma 1261 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

9.313

PADUA, PAGLIARI

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-*bis*. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, dopo le parole: "educativo e ATA" sono aggiunte le seguenti: ", ivi inclusi i soggetti titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) con funzioni di ATA"».

9.314

ZANONI, BROGLIA, LAI, CUOMO

Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:

«27-*bis*. È autorizzata la spesa di 100. milioni di euro per il rimborso, agli Enti territoriali ed alle strutture operative del servizio nazionale della protezione civile, delle spese sostenute per fronteggiare le eccezionali nevicate che hanno colpito, nel mese di febbraio 2012, il territorio delle regioni Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, non rientranti nelle autorizzazioni di spesa rilassiate dal Dipartimento della protezione civile a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2012. Le risorse sono, poste a carico del Fondo per la protezione civile.

27-*ter*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è adottato il piano di riparto delle risorse di cui al comma 1, da destinare alle Regioni per il successivo trasferimento agli enti locali, nonché alle Strutture operative del servizio nazionale della protezione civile intervenute per il superamento della situazione di criticità, in relazione alle spese effettivamente sostenute per assicurare l'assistenza alla popolazione, il reperimento dei materiali, l'impiego di mezzi per la rimozione della neve, ivi compreso l'acquisto di carburante, e l'acquisto di sale, nonché, limitatamente al 30 per cento, gli oneri sostenuti per l'impiego del personale e comunicate al Dipartimento della protezione civile dalle Strutture operative del servizio nazionale di protezione civile, nonché dalle Regioni, di cui al comma 1, all'esito della ricognizione effettuata successivamente ai predetti eventi.

27-*quater*. Le risorse di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelle relative al ristoro delle spese sostenute dalle Strutture operative del servizio nazionale della protezione civile, sono trasferite agli Enti locali per il tramite delle Regioni interessate e sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. Per le finalità di cui al presente comma è disposta l'apertura di apposita contabilità speciale.

27-*quinquies*. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo per la protezione civile opportunamente integrato con 100 milioni di euro derivanti dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al maggiore gettito IVA, come previsto dal comma 362, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

27-*sexies*. I titolari di contabilità speciale di cui al comma 3 sono soggetti all'obbligo di rendicontazione di cui all'articolo 5, comma 5-*bis* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i.».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

? *all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:* «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «40 milioni di euro per l'anno 2014, 640 milioni nell'anno 2015 e 1350 milioni»;

? *all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole:* «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni»

e all'elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

? *alla Tabella A, voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 10.000;
2015: ? 10.000;
2016: ? 10.000.

9.315

RUSSO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«27-*bis*. L'articolo 5, comma 7-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertita con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dal seguente:

"7-*bis*. I titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio, entro il 31 dicembre 2012, hanno la facoltà di optare, a partire dal 1º settembre 2013, per un incremento dell'incentivo pari al 26 per cento applicata sul coefficiente moltiplicativo spettante per gli impianti diversi da quelli incentivati con la tariffa omnicomprensiva e, per gli impianti a tariffa omnicomprensiva, sulla tariffa omnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno 2012.

Il suddetto incremento si applica fino al termine del periodo di incentivazione residuo spettante che viene ridotto nella misura di 73 giorni per ogni anno intero in cui si è usufruito dell'incremento, applicandosi il criterio del *pro-quota* per frazioni di anno. L'opzione per il regime di cui al presente comma è comunicata dal titolare dell'impianto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Gestore dei servizi energetici (GSE)"».

9.316

RUSSO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-*bis*. L'articolo 5, comma 7-*bis*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dal seguente:

"117-*bis*. I titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 possono optare, in alternativa al mantenimento del diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica, come riconosciuti alla data di entrata in esercizio, per un incremento del 20 per cento dell'incentivo applicato sul coefficiente moltiplicativo spettante per gli impianti diversi da quelli incentivati con la tariffa omnicomprensiva e, per gli« impianti a tariffa omnicomprensiva, sulla tariffa omnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica, definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno 2012.

Il suddetto incremento si applica a decorrere dal 1º settembre 2013 fino al 31 dicembre 2014. A partire dal 1º gennaio 2015 tale incremento viene ridotto del 2 per cento ad ogni anno solare per giungere ad azzerarsi dopo 10 anni. L'opzione per il regime di cui al presente comma è comunicata dal titolare dell'impianto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Gestore dei servizi energetici (GSE)"».

9.317

DE POLI

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

«27-*bis*. Al fine di garantire la prosecuzione e il consolidamento del servizi al cittadino Linea Amica e Easy Italia, nonchè di assicurare, anche tenuto conto degli obblighi di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, il censimento e il monitoraggio permanente del parco autovetture della Pubblica amministrazione da parte dell'associazione di cui al decreto legislativo n. 6 del 2010 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016».

9.318

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 28, inserire il seguente:

«28-*bis*. Al fine di garantire la prosecuzione e il consolidamento dei servizi al cittadino linea Amica e Easy Italia, nonché di assicurare, anche tenuto conto degli obblighi di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, il censimento e il monitoraggio permanente del parco autovetture della Pubblica amministrazione da parte dell'associazione di cui al decreto legislativo n. 6 del 2010 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016».

Al maggior onere, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 14.

9.319

GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo comma 27, inserire i l seguente:

«27-*bis*. Al fine di garantire la prosecuzione e il consolidamento dei servizi al cittadino Linea Amica e Easy Italia, nonché di assicurare, anche tenuto conto degli obblighi di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, il censimento e il monitoraggio permanente del parco autovetture della Pubblica amministrazione da parte dell'associazione di cui al decreto legislativo n. 6 del 2010 è autorizzata la spesa di 3 milioni ni euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016».

9.320

DE PETRIS, URAS

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

«27-*bis*. Al fine di garantire la prosecuzione e il consolidamento dei servizi al cittadino Linea Amica e Easy Italia, nonché di assicurare, anche tenuto conto degli obblighi di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, il censimento e il monitoraggio permanente del parco autovetture della Pubblica amministrazione da parte dell'associazione di cui al decreto legislativo n. 6 del 2010 è autorizzata la spesa di 3 milioni ni euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 27-bis, *valutati 3 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014 al 2016, si provvede mediante riduzione in misura corrispondente dell'importo della allegata tabella A, rubrica* «Ministero dell'economia e delle finanze».

9.321

NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-*bis*. Al fine di garantire la prosecuzione e il consolidamento dei servizi al cittadino Linea Amica e *Easy* Italia, nonché di assicurare, anche tenuto conto degli obblighi di cui all'articolo l del decreto-legge 101/2013, convertito, con modificazioni nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, il censimento e il monitoraggio permanente del parco autovetture della pubblica amministrazione da parte dell'associazione di cui al decreto legislativo n. 6 del 2010, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 3 milioni di euro, a partire dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.

9.322

DE POLI

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

«27-*bis* Al fine di garantire la prosecuzione e il rafforzamento delle azioni di capacità istituzionale ed amministrativa a livello comunitario nonché delle attività relative al Progetto RIPAM,

da parte dell'associazione di cui al decreto legislativo n. 6 del 2010 è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 1,5 milioni di euro».

9.323

CALEO, VACCARI

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

«27-*bis*. Al fine di garantire la prosecuzione delle azioni di qualificazione e il rafforzamento delle competenze amministrative e gestionali del personale delle amministrazioni pubbliche, nonché delle attività relative al progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), da parte dell'associazione Formez PA, di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, è autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 1,5 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 1.500;
2015: ? 1.500;
2016: ? 1.500.

9.324

GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 27 inserire il seguente:

«27-*bis*. Al fine di garantire la proosecuzione e il rafforzamento delle azioni di capacità istituzionale ed amministrativa a livello comunitario nonché delle attività relative al Progetto RIPAM, da parte dell'associazione di cui al decreto legislativo n. 6 del 2010 è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 1,5 milioni di euro».

9.325

DE PETRIS, URAS

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

«27-*bis*. Al fine di garantire la prosecuzione e il rafforzamento delle azioni di capacità istituzionale ed amministrativa a livello comunitario nonché delle attività relative al Progetto RIPAM, da parte dell'associazione di cui al decreto legislativo n. 6 del 2010 è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 1,5 milioni di euro».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 27-*bis, *valutati 1,5 milioni di euro nel 2014, si provvede mediante riduzione in misura corrispondente dell'importo della allegata tabella A, rubrica il Ministero dell'economia e delle finanze.*

9.326

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-*bis*. Al fine di garantire la prosecuzione e il rafforzamento delle azioni di capacità istituzionale ed amministrativa a livello comunitario nonché delle attività relative al Progetto RIPAM, da parte dell'associazione di cui al decreto legislativo n. 6 del 2010 è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 1,5 milioni di euro.»

Al maggior onere, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 14.

9.327

NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-*bis*. Al fine di garantire la prosecuzione e il rafforzamento delle azioni di capacità istituzionale ed amministrativa a livello comunitario nonché delle attività relative al Progetto RIPAM, da parte dell'associazione di cui al decreto legislativo n. 6 del 2010, è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 1,5 milioni di euro».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 1,5

milioni di euro, per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.

9.328

BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

«27-*bis*. All'articolo 2 del decreto-legge n. 179 del 18/10/2012, come convertito dalla legge n. 221 del 17/12/2012, è aggiunto il comma seguente:

"8. È autorizzata una spesa aggiuntiva di 12 milioni di euro per l'anno 2014 e di 3 milioni di euro per l'anno 2015 per finanziare misure di accompagnamento volte a sostenere i Comuni nell'adeguamento organizzativo e tecnologico necessario alla messa a regime dell'ANPR, con particolare riferimento all'aggiornamento dei sistemi informativi locali, alla formazione dei funzionari comunali e alle misure di assistenza tecnica atte ad assicurare l'operatività dei Comuni"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 12.000;
2015: ? 3.000;
2016: ? 0.

9.329

ZANONI, BROGLIA, LAI, CUOMO

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

«27-*bis*. All'articolo 2 del decreto-legge n.179 del 18/10/2012, come convertito dalla legge n. 221 del 17/12/2012, al comma 3 alinea 2 le parole: "l'ANPR subentra altresì alle anagrafi" *sono sostituite con le seguenti:* "l'ANPR subentra altresì alle funzioni delle anagrafi"».

9.330

ZANONI, BROGLIA

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche e integrazioni, le parole: "l'ANPR subentra altresì alle anagrafi" sono sostituite dalle seguenti: "l'ANPR subentra altresì alle funzionalità delle anagrafi"».

9.331

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:

«27-*bis*. Il contributo di cui al comma 35 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è fissato in favore dell'I.R.F.A ? Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus ? nella misura di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma l, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

9.332

COMAROLI, BITONCI

All'articolo 9, aggiungere il seguente comma:

«Il contributo di cui al comma 35 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è fissato in favore dell'I.R.F.A ? Istituto per la riabilitazione e lo formazione ANMIL Onlus ? nella misura di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

9.333

SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo comma 27 inserire il seguente:

«27-*bis*. Il contributo di cui al comma 35 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è fissato in favore dell'I.R.F.A ? Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus ? nella misura di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

9.334

PIZZETTI

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-bis. Il contributo di cui all'articolo 33, comma 35, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modifiche e integrazioni, è attribuito all'I.R.F.A ? Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus ? in misura pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 1.500;
2015: ? 1.500;
2016: ? 1.500.

9.335

DI BIAGIO, AUGELLO

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

«27-*bis*. All'articolo 2 della Legge 30 marzo 2004, n. 92 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"4. Con riguardo all'Archivio museo storico di Fiume, in aggiunta ai vigenti stanziamenti di bilancio, è altresì autorizzato un finanziamento di 70.000 euro per l'anno 2014, di 70.000 euro per l'anno 2015 e di 70.000 euro per l'anno 2016 alla Società di studi fiumani. Agli oneri derivanti dal presente comma si procede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle esigenze indifferibili di cui all'articolo 9 comma 20 della presente legge"».

9.336

DI BIAGIO, AUGELLO

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

«27-*bis*. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge 92 del 2004, è autorizzata la spesa di euro 70.000 per ciascuno degli anni 2014 2015 e 2016».

Conseguentemente all'articolo 25, comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello Sviluppo economico, al Ministero della salute, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 70.000 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

9.337

SCALIA

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

«27-*bis*. Al fine di completare il processo di riassegnazione delle risorse destinate ai Patti Territoriali ed ai Contratti d'Area per favorire il migliore e più rapido utilizzo delle lisorse giacenti presso al Cassa Depositi e Prestiti, ANPACA, provvederà ad assistere, coordinare e presentare progetti materiali ed immateriali, nonché ad affiancare il Mise nella successiva istruttoria, garantendo l'assistenza tecnica, al fine di facilitare gli adempimenti dei Soggetti Responsabili sul territorio e sostenere le politiche di sviluppo locale.».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 10.000;
2015: ? 10.000;
2016: ? 10.000.

9.338

MARTINI

Dopo il comma 27 inserire il seguente:

«27-*bis*. Al fine di completare il pagamento delle spese relative ai campionati mondiali di ciclismo svoltisi Firenze nel 2013 è autorizzata la spesa di euro 450.000».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 450;
2015: ? 450;
2016: ? 450.

9.339

SPOSETTI, AMATI, BROGLIA, DEL BARBA, FEDELI, MIGLIAVACCA, SANGALLI, VACCARI

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-*bis*. L'articolo 2195 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è sostituito dal seguente: "Il Ministro della difesa provvede al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla propria vigilanza, per gli esercizi finanziari 2014, 2015 e 2016, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, di contributi per un importo, per ciascun anno del triennio, di 1 milione di euro."».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 1.000;
2015: ? 1.000;
2016: ? 1.000.

9.340

SANGALLI, GATTI, GUERRIERI PALEOTTI, RITA GHEDINI, PARENTE

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-*bis*. All'articolo 9, comma 3-*ter*, del decreto-legge 20 maggio 1993. n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. 236, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonchè incentivi per favorire l'occupazione dei medesimi lavoratori in continuità con quanto disposto dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 marzo 2013. I datori di lavoro che abbiano usufruito dei benefici riconosciuti per le assunzioni effettuate nel 2012, di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo non sono tenuti alla restituzione delle relative agevolazioni"».

9.341

SANGALLI, GATTI, GUERRIERI PALEOTTI, RITA GHEDINI, PARENTE

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2014 gli esperti contabili di cui alla Sezione B Esperti contabili dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, istituito ai sensi della legge 24 febbraio 2005, n. 34 e del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, sono iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali».

9.342

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 27 aggiungere i seguenti:

«1. Agli indennizzi in capitale relativi ad eventi che si verificano a partire dal 1º gennaio 2014 e

alle rendite, costituite ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, in vigore al 1º gennaio 2014 è riconosciuto, a titolo di recupero del valore dell'indennità risarcitoria del danno biologico, un aumento corrispondente alla mancata rivalutazione delle stesse indennità dall'entrata in vigore delle tabelle di indennizzo fino al 31 dicembre 2013.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2014 gli indennizzi di cui al punto 1) sono rivalutati annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata daIl'ISTAT, intervenuta rispetto all'anno precedente.

3. All'onere derivante dall'applicazione dei commi precedenti, valutato in 135 milioni a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009».

9.343

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:

«27-*bis*. Al fine di contrastare l'evasione ai tributi locali attraverso l'omogeneizzazione delle banche dati su cui era calcolata la base imponibile IMU e TARES è autorizzato il trasferimento di 100 milioni di euro nel 2014 al sistema dei Comuni, vincolati al raggiungimento di pari obiettivi in termini di lotta alI'evasione.

27-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali"».

9.344

BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

Dopo il comma 27 aggiungere i seguenti:

«27-*bis*. Il contributo spettante alle unioni di comuni per l'esercizio associato delle funzioni comunali, di cui all'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è incrementato di 30 milioni di euro annui.

27-*ter*. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 164, lettera *d)* della legge 23 dicembre 1996, n.662, è incrementato di 30 milioni di euro a sostegno dei comuni istituiti a seguito di fusione, da attribuirsi in base ai criteri di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

Conseguentemente ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- *all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:* «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «30 milioni di euro per l'anno 2014, 630 milioni nell'anno 2015 e 1340 milioni»;

- *all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole:* «150 milioni» *con le seguenti:* «180 milioni»*e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale.*

9.345

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 27 aggiungere i seguenti:

«27-*bis*. Il contributo spettante alle unioni di comuni per l'esercizio associato delle funzioni comunali, di cui all'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è incrementato di 30 milioni di euro annui.

27-*ter*. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 164, lettera *d)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementato di 30 milioni di euro a sostegno dei comuni istituiti a seguito di fusione, da attribuirsi in base ai criteri di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-*bis.* Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

9.346

MANDELLI

Dopo il comma 27, aggiungere, in fine il seguente ulteriore comma:

«27-*bis.* Per l'anno 2014 la quota aggiuntiva di compartecipazione all'iva, di cui all'articolo2-*ter,* comma 6 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è maggiorata di ulteriori 20 milioni di euro. Per le finalità di cui al presente articolo, all'articolo 20, comma 17-*bis,* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n.111, le parole: "1.400 milioni" sono sostituite dalle parole: "1.420 milioni"».

9.347

COMAROLI, BITONCI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«28. Per l'anno 2014 la quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA, di cui all'articolo 2-*ter*, comma 6 del decreto-legge n. 154 del 7 ottobre 2008, è maggiorata di ulteriori 20 milioni di euro».

29. Per le finalità di cui al presente articolo, all'articolo 20, comma 17-*bis*, del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 111 del 15 luglio 2011, le parole: "1.400 milioni", sono sostituite dalle seguenti: "1.420 milioni"».

9.348

RUSSO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«27-*bis*. Le limitazioni allo svolgimento al di fuori del territorio dello Stato delle attività relative a manifestazioni a premio, finalizzate a contrastare l'elusione della riserva statale su lotto e lotterie o a garantire la regolarità e trasparenza delle fasi di assegnazione dei premi, non si applicano alle attività e fasi irrilevanti a tali fini e, in particolare, non si applicano alle attività connesse al confeziona mento dei prodotti e alla partecipazione alla manifestazione mediante il servizio postale, telefonico o mediante *internet* o carte di pagamento, anche da parte di cittadini stranieri».

9.349

CHIAVAROLI, BIANCONI

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-*bis*: Al comma 1, dell'articolo 27 del decreto-legge n. 98, del 6 luglio 2011, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" convertito con modificazioni della legge 15 luglio 2011 n. 111 dopo le parole: "per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per", sostituire le parole: "quattro", con le parole: "gli otto"».

9.350

RUSSO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«27-*bis*. All'articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009, sostituire le parole: "Il 30 per cento", con le seguenti: "Il 50 per cento"».

9.351

CHIAVAROLI, BIANCONI

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

«27-*bis*: All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 228, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 del 6 agosto 2008, il comma 14 e le seguenti parole iniziali del comma 15: "fermo quanto previsto dal comma 14", sono abrogati».

9.352

SANGALLI, GATTI, GUERRIERI PALEOTTI, RITA GHEDINI, PARENTE

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-*bis*. All'articolo 7-*bis* del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "30 settembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2014";

b) al comma 5, le parole: "31 gennaio 2014", sono sostituite dalle seguenti: "luglio 2014"».

9.353

SPOSETTI, VERDUCCI

Dopo il comma 27, inserire il seguente:

«27-*bis*. Il finanziamento di cui all'articolo 1, comma 282, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, è incrementato, per l'anno 2014, di 5 milioni di euro».

Conseguentemente alla Tabella A, Voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 5.000;
2015: ? 0;
2016: ? 0.

9.354

RUSSO, DE MONTE, PEGORER, SONEGO

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

«27-*bis*. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, è autorizzata la spesa di 2.9 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 8 della legge n. 38 del 23 febbraio 2001, e di 500 mila euro per le finalità di cui all'articolo 21 della medesima legge».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 3.400;
2015: ? 3.400;
2016: ? 3.400.

9.355

PUGLISI, TOCCI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

«27-*bis*. Il termine di cui all'articolo 1, comma 48, della legge n. 48 del 24 dicembre 2012, è prorogato al 31 agosto 2014».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 4.000.

9.356

PUGLISI, TOCCI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-*bis*. Il termine di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2012, n. 48, è prorogato al 31 agosto 2014. All'onere conseguente, valutato in 4 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».

9.357

URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

«27-*bis*. È autorizzata per l'anno 2014, la spesa di 36 milioni di euro per il rilascio volontario delle frequenze televisive in ambito locale secondo le disposizioni emanate dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Le somme percepite non sono soggette a tassazione. il Ministro dello Sviluppo Economico dispone gli atti per la revoca immediata del diritto d'uso della frequenza, qualora, a seguito di accertamenti o visite stazioni, le frequenze.. televisive assegnate in ambito locale e nazionale non risultano efficientemente utilizzate, per impianti spenti o inesistenti».

Conseguentemente al comma 4 sostituire le parole: «330 milioni»*, con le seguenti:* «294 milioni».

9.358

URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

«27-*bis*. È stanziata la somma di 18 milioni di euro per incentivare l'avvio della radio digitale in ambito locale e nazionale da erogare secondo il Regolamento emanato dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e sentite le associazioni di nazionali di categoria costituite con atto pubblico da almeno cinque anni e che abbiano sedi di rappresentanza in almeno 15 regioni».

Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole. «330 milioni» *con le seguenti:* «312 milioni».

9.0.1

RUSSO

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

«9-*bis.*

(Sostegno all'editoria)

1. AI fine di assicurare la necessaria continuità per gli anni 2014, 2015 e 2016 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 e s.m., è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per l'anno 2016.

2. A decorrere dall'anno 2014 al comma 4, dell'articolo 3-*quinques* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16. convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Dall'anno 2014 i contributi annuali per l'utilizzo delle frequenze televisive nazionali non possono essere inferiori al 2 per cento del fatturato per emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale.

3. All'onere derivante dal comma 1, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate previste dal comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

9.0.2

MAURO MARIA MARINO

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-*bis.*

(Sostegno all'editoria)

1. AI fine di assicurare la necessaria continuità per gli anni 2014, 2015 e 2016 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 e s.m., è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per l'anno 2016.

2. A decorrere dall'anno 2014 al comma 4, dell'articolo 3-*quinques* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Dall'anno 2014 i contributi annuali per l'utilizzo delle frequenze televisive nazionali non possono essere inferiori al 2 per cento del fatturato per emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale".

3. All'onere derivante dal comma 1, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate previste dal comma 2. II Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

9.0.3

IURLARO

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente

«Art. 9-*bis.*

(Misure di sostegno all'emittenza locale)

1. Una quota non inferiore a 6 euro del canone di abbonamento di cui all'articolo 4 della legge 25

giugno 1993, n. 206 e successive modificazione ed integrazioni, è destinata all'emittenza radiotelevisiva locale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n.323, convertito con modificazioni, dalla legge. 27 ottobre 1993 n. 422.

2. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il fondo unico per il sostegno del settore delll'emittenza radiotelevisiva locale a cui sono destinate le risorse di cui al comma 1 del presente articolo nonchè le risorse disponibili a legislazione vigente di cui agli articoli 27, comma 10 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 52, comma 18, della legge n. 448 del 2001.

3. Il fondo di cui al comma 2 è ripartito entro il 30 giugno di ogni anno con decreto del ministro dello sviluppo economico di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze previo parere delle competenti commissioni parlamentari».

9.0.4

RUTA

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

«Art. 9-*bis.*

(Istituzione Agenzia Nazionale di ricerca in agricoltura e per lo sviluppo agroalimentare e forestale denominata «VERDISSIMA» e conseguente soppressione degli enti vigilati dal Mipaaf ? Ismea, Agea, Inea, Cra, Isa, Sgfa, Isi, Sin, Agecontrol)

1. Al fine di semplificare e razionalizzare il sistema degli enti e organismi pubblici vigilati dal Mipaaf, nonchè delle società strumentali dagli stessi controllate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e della finanza, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'Istituzione dell'Agenzia nazionale di ricerca in Agricoltura e per lo sviluppo Agroalimentare e Forestale denominata «Verdissima», con sede legale a Roma.

2. L'Agenzia con personalità giuridica di diritto pubblico ente di ricerca in agricoltura e sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha come propri compiti la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli, ittici, alimentari italiani e delle relative filiere agroalimentari, la ricerca e la sperimentazione per l'agricoltura e per la sicurezza alimentare, la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati riguardanti i mercati alimentari, agricoli, forestali ed ittici anche ai fini statistici e socio economici, il coordinamento dei soggetti pagatori, le erogazioni in agricoltura e la relativa funzione di controllo, lo sviluppo della ruralità, della forestazione dell'agricoltura e delle filiere agroalimentari, il supporto ed il sostegno globale alle attività imprenditoriali agricole anche creditizio e finanziario, fino alla partecipazione societaria, l'agevolazione del ricambio generazionale e la mobilità del mercato fondiario rurale, oltre ogni funzione già svolta dall'ISMEA, dall'AGEA, dall'INEA, dal CRA, da ISA, dal SGFA srl, da ISI srl, dal SIN e da AGECONTROL, in forza delle rispettive leggi istitutive e delle successive disposizioni normative.

3. L'Agenzia ha sedi territoriali in ciascun capoluogo di regione ed è articolata, anche nelle sedi regionali, in quattro dipartimenti corrispondenti ad autonome aree funzionali così composte: VERDISSIMA RICERCA che esercita le funzioni in materia di promozione e controllo delle attività di ricerca e di sperimentazione nel settore agroalimentare e che esercita l'indirizzo e il coordinamento, assieme a regioni e soggetti privati, delle attività di ricerca e sperimentazione gestite da società territoriali partecipate, come rete di *spin-off* universitari, così da permettere altresì una maggiore cooperazione tra gli enti pubblici nazionali di ricerca e il sistema delle autonomie regionali; esercita altresì le funzioni in materia di trattamento delle informazioni e l'analisi dati in materia agricola, ittica e agroalimentare, nonché la costruzione delle elaborazioni socio-economiche a supporto delle politiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso l'utilizzo di dati raccolti unitariamente ed in maniera esclusiva dall'ISTAT; VERDISSIMA CONTROLLA che esercita le funzioni in materia di controllo e di ispezione delle imprese agricole e agroalimentari e opera in stretto collegamento con gli organi di controllo e di repressione delle frodi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e degli altri Ministeri; VERDISSIMA EROGA che esercita le funzioni

in materia di gestione dei flussi finanziari derivanti dalla Politica agricola comune (PAC) e il coordinamento degli organismi pagatori, al fine di realizzare gradualmente un sistema di pagamenti effettuati da istituti di credito convenzionati con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e regioni; VERDISSIMA PROMUOVE che esercita le funzioni in materia di gestione dei servizi economico-finanziari a sostegno delle imprese agricole e del sistema produttivo delle filiere agroalimentari, di sviluppo e sostegno dei consorzi fidi per la concessione di garanzie alle imprese operanti nel settore agroalimentare anche creditizio e finanziario fino alla partecipazione societaria.

4. Sono organi dell'Agenzia il Presidente, il Consiglio, il Collegio dei revisori. Il Presidente, scelto tra personalità di indiscussa moralità, di alta qualificazione professionale anche in materia di politiche agricole; è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'Economia e finanze. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Agenzia e presiede il Consiglio. Il Consiglio è composto dal Presidente e da due consiglieri scelti tra persone di indiscussa moralità oltre che di elevata qualificazione professionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'Economia e finanze. Al Consiglio spetta l'amministrazione generale dell'Agenzia. In particolare il Consiglio adotta il regolamento organizzativo dell'Agenzia; delibera in ordine al trattamento economico del personale dipendente dell'Agenzia e adotta il relativo regolamento; adotta i provvedimenti di nomina, assegnazione, promozione, cessazione dal servizio dei dipendenti, conferisce gli incarichi di livello dirigenziale; esamina e approva il bilancio; esercita le ulteriori competenze indicate dallo Statuto. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, uno su designazione del Ministro dell'Economia e delle finanze che assume le funzioni di presidente. I revisori devono essere iscritti nel registro di cui all'art. 1 del D.lgs 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni. Il Collegio dei revisori svolge le funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'art. 2403 del codice civile.

5. In sede di prima applicazione lo Statuto dell'Agenzia è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro del'Economia e delle finanze.

6. Lo Statuto detta disposizioni in ordine all'assetto organizzativo dell'Agenzia e in particolare stabilisce norme di dettaglio sulle competenze degli organi dell'Agenzia; disciplina il funzionamento degli organi e in tale ambito, stabilisce i quorum costitutivi e deliberativi di quelli collegiali; stabilisce norme in materia di incompatibilità e principi per l'adozione di un codice etico sia per i dipendenti che per i componenti degli organi; definisce norme relative alla consulenza e rappresentanza in giudizio dell'Agenzia. Entro i successivi quindici giorni sono nominati gli organi dell'Agenzia.

7. Alla data di entrata in vigore dello Statuto, gli enti vigilati ISMEA, AGEA, INEA, CRA, ISA, SGFA srl, ISI srl, AGECONTROL sono-soppressi; mentre per il SIN, l'Agenzia subentra ad AGEA nella titolarità delle azioni da essa possedute. L'Agenzia succede in tutte le loro funzioni, competenze, poteri e facoltà come in tutti i loro rapporti attivi e passivi. All'Agenzia sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali degli enti soppressi. L'Agenzia subentra come datore di lavoro nei contratti di lavoro del personale degli enti soppressi, con il medesimo trattamento giuridico, economico e previdenziale in essere. La dotazione organica dell'Agenzia è pari alle unità di personale di ruolo a tempo indeterminato in forza alla data del 31 dicembre 2012 agli enti soppressi. Entro 60 giorni dalla data di subentro dell'Agenzia nelle funziom degli enti soppressi il Consiglio definisce il piano di riassetto organizzativo che tenga conto dei principi dettati dallo Statuto e dall'articolazione territoriale.

8. Il Governo è delegato ad adottare prima dell'entrata in vigore dello Statuto dell'Agenzia, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, i provvedimenti ulteriori che risultassero necessari, finalizzati all'organizzazione e costituzione dell'Agenzia medesima, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si autorizza la spesa di 300 mila

euro».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 300;
2015: 0;
2016: 0.

9.0.5

BRUNI, LIUZZI, CASSANO, ZIZZA, IURLARO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

«Art. 9-*bis.*

(Misure straordinarie per l'emergenza Xylella fastidiosa)

1. Al fine di fronteggiare le emergenze connesse al patogeno da quarantena Xylella fastidiosa, nel territorio salentino, è autorizzato, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *b,* del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, un contributo straordinario di 10 milioni di euro per azioni di prevenzione, controllo e di eradicazione degli agenti responsabili del Complesso del disseccamento rapido dell'olivo nonché per interventi compensativi e azioni a supporto degli operatori agricoli per lo smaltimento delle biomasse e per la ricostituzione del potenziale produttivo a favore delle aziende agricole danneggiate.

2. Su proposta del Servizio Fitosanitario Centrale, con decreto del Ministro dell'Agricoltura d'intesa con la Regione Puglia, è adottato un piano straordinario di lotta obbligatoria attuato mediante specifiche azioni volte all'abbattimento della popolazione di insetti vettori, previa delimitazione di aree tampone con raggio pari ad almeno due volte la capacità di volo, e per approfondire le conoscenze sulla patogenicità, sull'epidemiologia, e sulle tecniche di diagnosi e lotta, avvalendosi delle istituzioni universitarie, del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura nonchè enti regionali di ricerca. In subordine le risorse di cui al comma precedente possono essere destinate previa intesa con le regioni interessate, a interventi compensativi e alla ricostituzione del potenziale produttivo a favore delle aziende agricole danneggiate nonchè ad attività di ricerca e formazione per il superamento della situazione di criticità, anche in relazione alle spese effettivamente ostenute per l'estirpazione degli alberi, per la messa in sicurezza e smaltimento delle Biomasse.

3. Le risorse di cui ai commi precedenti, sono trasferite alla Regione Puglia e sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno».

9.0.6

BROGLIA, VACCARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, RITA GHEDINI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

«Art. 9-*bis.*

(Interventi a favore della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012)

1. Per favorire la ricostruzione riqualificazione e rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno subito danni gravi al patrimonio edilizio pubblico e privato ai beni culturali ed alle infrastrutture i comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012 e successive modificazioni e all'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni, predispongono appositi piani organici finalizzati al ripristino delle condizioni di vita, alla ripresa delle attività economiche ed alla riduzione della vulnerabilità edilizia ed urbana, sulla base delle disposizioni impartite dalle regioni interessate.

2. Al finanziamento dei piani possono concorrere risorse dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali e quelle disponibili ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché risorse private attivate a seguito di specifiche intese con le amministrazioni comunali interessate.

3. I finanziamenti di cui al comma 2, che non possono comunque eccedere la quota di contributo riconosciuto ai sensi del decreto-legge 74 del 2012, sono destinati:

a) agli interventi di cui all'articolo 3, lettera *a)*, del decreto-Iegge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122;

b) all'acquisto delle aree necessarie per la delocalizzazione, parziale e totale, di edifici danneggiati comprensivo della eventuale potenzialità edificatoria qualor per finalità di contenimento di consumo di suolo, si acquisisca un'area già pianificata ai fini edificatori;

c) all'acquisto e ricostruzione di immobili che i proprietari non intendono riparare e che possono essere destinati ad attività produttive, a servizi, alla residenza o alla locazione a canone concordato con priorità per coloro che risiedevano alla data del sisma nel centro storico danneggiato;

c) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva a favore di soggetti coinvolti nei piani dei comuni di cui al comma 1;

e) ad agevolare gli interventi di privati che intendono concorrere autonomamente alla riqualificazione dell'ambito del centro storico ed alla riduzione della vulnerabilità urbana secondo le previsioni del piano comunale redatto ai sensi del comma 1. In tali casi il contributo non potrà essere superiore al 50 per cento del costo di realizzazione delle opere.

4. I criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo sono definiti con appositi provvedimenti dei Commissari delegati che garantiscono altresì il riconoscimento dei finanziamenti nei limiti dei danni riconosciuti.

5. Nel caso di delocalizzazione totale di cui alla lettera *b)* del comma 3, il finanziamento per l'acquisto di aree non può superare il 30 per cento del costo dell'intervento di ricostruzione, con contestuale cessione gratuita al comune dell'area originaria su cui insiste l'edificio demolito e non ricostruito».

9.0.7

BROGLIA, VACCARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, RITA GHEDINI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI

*Dopo l'***articolo 9,** *inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis.*

(Disposizioni per le zone colpite dagli eventi sismici del maggio 2012)

1. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2013 e 2014 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai Comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012 e successive modificazioni e all'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni, nonché alle Province dei predetti Comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente comma, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale.* Al relativo onere, pari a 53 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012.

2. Gli interventi per l'assistenza alla popolazione e gli interventi previsti, rispettivamente, all'articolo 1 e all'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, possono essere ammessi anche in Comuni diversi da quelli identificati ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, ma ad essi limitrofi, ove risulti l'esistenza di un nesso causale tra danni subiti ed eventi sismici.

3. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, i criteri applicati agli immobili di

proprietari o affittuari in possesso. della residenza anagrafica si applicano anche qualora:

a) il conduttore non possieda la residenza nell'edificio danneggiato oppure l'immobile risulti domicilio per lavoratori o foresteria, purché in entrambi i casi, il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma;

b) alla data del sisma il proprietario non risultasse residente anagraficamente nell'immobile danneggiato poiché ospitato in una struttura socio-sanitaria nella quale aveva spostato temporaneamente la residenza;

c) il proprietario di abitazione inagibile sia iscritto all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE) e l'immobile danneggiato sia adibito a domicilio nei periodi di permanenza in Italia.

4. I Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare fino ad un massimo di euro 3 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge, per il pagamento dei maggiori interessi maturati a carico dei mutuatari a seguito della sospensione delle rate di cm all'articolo 8 del citato decreto-legge.

5. All'articolo 3, comma 1, lettera *b),* decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, le parole "entro il 31 marzo 2013" sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "entro il31 dicembre 2014".

6. I finanziamenti di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esentati dagli obblighi di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in quanto a basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 26 del medesimo decreto.

7. Per i fabbricati rurali situati nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, come individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, il termine di cui all'articolo 13, comma 14-*ter,* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato al3l dicembre 2014. Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012 per la quota finalizzata alla regione Emilia Romagna

8. All'articolo 3-*bis,* comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "lettera *a)*", sono sostituite con le seguenti: "lettere *a), b)* ed *f),";*

b) dopo le parole: "edilizia abitativa e ad uso produttivo," sono inserite le seguenti: "nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate, alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva".

9. Al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 dopo le parole: "dipendente delle pubbliche amministrazioni", sono aggiunte le parole: "come definite all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 o Società partecipate".

10. Nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012 n. 122, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis,* comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, sono prorogate all'anno 2015 le possibilità assunzionali di cui al comma 8 del medesimo articolo».

9.0.8

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo l'***articolo 9,** *inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis.*

(Semplificazione delle procedure per la riqualificazione e la riconversione delle strutture alberghiere)

1. Al fine di favorire gli investimenti per il miglioramento delle strutture alberghiere, con

particolare riferimento alla sicurezza statica, all'efficienza energetica, alla prevenzione incendi ed all'adeguamento agli *standard* di qualità e di realizzare le condizioni di redditività necessarie per effettuare i suddetti investimenti, anche mediante l'aggregazione di strutture alberghiere esistenti, lo Stato, le Regioni e le Autonomie Locali definiscono d'intesa sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le procedure semplificate volte a favorire l'aggregazione di strutture alberghiere esistenti, sentita l'associazione di categoria comparativamente più rappresentativa a livello territoriale.

2. Le intese di cui al comma precedente individuano altresì le fatti specie in cui, su richiesta congiunta del proprietario e del gestore della struttura alberghiera, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello territoriale, è possibile adottare procedure semplificate per il cambio di destinazione degli immobili vincolati .ad attività alberghiera in presenza di una inattività dell'impresa protrattasi per almeno un triennio oppure nel caso di impresa che presenta una perdita di bilancio negli ultimi tre esercizi consecutivi.»

9.0.9

GIRO, LANZILLOTTA, MARCUCCI

*Dopo l'***articolo 9,** *inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis.*

(Disposizioni in materia di «*Made in ltaly*» e di internazionalizzazione delle imprese)

1. Al fine di favorire il rilancio dell'economia attraverso la valorizzazione del "*Made in Italy*", della creatività e dello stile italiani, la Fondazione Valore Italia, di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51 realizza l'Esposizione permanente di cui all'articolo 4, commi 68, 69 e 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 secondo aggiornati criteri di politica economica per il sostegno dei processi di internazionalizzazione delle imprese, con particolare riguardo alle piccole e medie, anche attraverso attività di ricerca e innovazione in collaborazione con Università e centri di ricerca.

2. Ferma restando l'opportunità di promuovere la partecipazione degli operatori di mercato all'esecuzione del progetto di cui al comma 1, i commi da 59 a 70 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95 convertito, con modificazioni, dalla-legge 7 agosto 2012, n.135, sono abrogati.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

9.0.10

SANGALLI, GATTI, GUERRIERI PALEOTTI, RITA GHEDINI, PARENTE

*Dopo l'***articolo 9,** *inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis.*

(Disposizioni in materia di fondi di solidarietà bilaterali)

1. All'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 4 e 14 le parole: «entro il 31 ottobre,» sono abrogate;

b) al comma 11, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente";

c) dopo il comma 19 è inserito il seguente:

"19-*bis.* Qualora gli accordi di cui al comma 4 avvengano in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperte dal Fondo di cui al comma 19, dalla data di decorrenza del nuovo Fondo le imprese del relativo settore non sono più soggette alla disciplina del Fondo residuale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi eventualmente già versati o dovuti in base al decreto istitutivo del Fondo residuale, restano acquisiti al Fondo residuale"».

9.0.11

SANGALLI, GATTI, GUERRIERI PALEOTTI, RITA GHEDINI, PARENTE

*Dopo l'***articolo 9,** *inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Disposizioni in materia di flessibilità ed evidenza contabile per risorse destinate ai lavoratori salvaguardati)

1. Le risorse finanziarie complessivamente richiamate dall'articolo 1, comma 235, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono finalizzate, nel rispetto dei limiti ivi previsti, alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di salvaguardia richiamate dal medesimo periodo relativi alle categorie di beneficiari interessate.

2. Al comma 235 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole da: "è istituito" alle parole: "per l'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: ", nonchè di provvedere alla concessione della prestazione di cui all'articolo 12, comma 5-*bis* del decreto-legislativo 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, è istituita una apposita evidenza. contabile nell'ambito del fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazione, in legge 28 gennaio 2009, n. 2, con una dotazione di 36 milioni di euro per l'anno 2013";

b) al secondo periodo, le parole: "le modalità. di utilizzo del Fondo" sono sostituite dalle seguenti: "le modalità di utilizzo della predetta evidenza contabile";

c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "nella predetta evidenza contabile confluiscono anche le eventuali risorse individuate con la procedura di cui al presente comma";

d) al quarto periodo:

1) le parole: "e del decreto ministeriale di cui al comma 232 del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "e del decreto ministeriale 22 aprile 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale n. 128 del 28 maggio 2013";*

2) le parole: "tali economie" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "tali economie sono destinate ad alimentare l'evidenza contabile di cui al primo periodo del presente comma"».

9.0.12

CROSIO, COMAROLI

*Dopo l'***articolo 9,** *inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

All'articolo 53 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 7 è sostituito dai seguenti:

"7. Nelle ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara può prevedere che il trasferimento della proprietà dell'immobile e dunque l'immissione in possesso dello stesso avvengano in un momento anteriore a quello dell'ultimazione dei lavori, previa presentazione di idonea fideiussione di valore pari all'immobile medesimo. La garanzia fideiussoria, rilasciata con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

7-*bis*. La fideiussione di cui al comma 7 è progressivamente svincolata con le modalità di cui all'articolo 113, comma 3"».

9.0.13

CROSIO, COMAROLI

*Dopo l'***articolo 9,** *inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Modifiche all'articolo 133 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

1. All'articolo 133 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 4, dopo le parole: "si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la" sopprimere le parole "metà della".

Inoltre, al comma 5, dopo le parole "è determinata applicando la" sopprimere le parole "metà della".».

Conseguentemente, all'articolo 25; comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente dì cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di 19,3 milioni di euro a decorrere dal 2014».

9.0.14

CROSIO, COMAROLI

*Dopo l'***articolo 9,** *inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis.*

(Modifica all'articolo 240-*bis* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

1. All'articolo 240-*bis* del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'importo complessivo delle riserve da liquidare non può in ogni caso essere superiore al venti per cento del! 'importo contrattuale; tale limite non si applica alle riserve iscritte per fatti imprevisti o imprevedibili al momento della predisposizione della progettazione posta a base di gara.".

2) Il comma 1-*bis* è soppresso».

9.0.15

MANDELLI

*Dopo l'***articolo 9,** *inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis.*

1. Al fine di consentire il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 e s.m.i., nel limite di 140 milioni di euro per il periodo 2015-2021, a valere sulle somme di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro l'anno per ciascuno degli anni 2015-2021. A tal fine è autorizzata la concessione ai comuni e ai loro consorzi di contributi in conto capitale fino ad un massimo del 54 per cento del costo dell'investimento previsto.

2. I contributi vengono erogati qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga un'entità non inferiore al 25 per cento della spesa ammessa al finanziamento.

3. Il CIPE con successiva deliberazione stabilisce le procedure per la concessione dei contributi e la ripartizione delle somme da destinare ai contributi stessi, secondo le seguenti priorità:

a) concessione ai comuni che abbiano già presentato, nei tempi previsti, la domanda di contributo ai sensi delle deliberazioni del CIPE n. 99, del 30 giugno 1999 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218, del 16 settembre 1999, e n. 28, del 29 settembre 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218, del 16 settembre 1999;

b) proseguimento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, biennio operativo, di cui alla citata deliberazione CIPE del 30 giugno 1999.

4. La copertura della spesa di cui al comma 1 è assicurata, per il cinquanta per cento, mediante una componente a valere sulle tariffe di distribuzione e misura stabilita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito della regolazione tariffaria di tali servizi.

5. Il restante cinquanta per cento è coperto, per un importo massimo di 10 milioni di euro l'anno e per i periodi di imposta dal 2014 al 2020, mediante una parte dell'aliquota eli cui all'articolo 45 della legge n. 99 del 2009, per un importo non superiore a 10 milioni di euro l'anno e per gli anni dal 2015 al 2021. All'articolo 45, comma 1, dopo le parole: "tali somme sono interamente riassegnate alle Fondo di cui al comma 2º" aggiungere le seguenti: "con esclusione delle somme destinate al completamento del Programma di metanizzazione del mezzogiorno e non oltre l'anno finanziario 2021"»

1.3.2.1.8. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 105 (nott.) del 12/11/2013

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 12 NOVEMBRE 2013
105ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
indi del Vice Presidente
SANGALLI

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sabrina De Camillis e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 20,40

IN SEDE REFERENTE

(1121) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016***

- (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

(Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (1120) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana.

Il PRESIDENTE, dopo aver annunciato che sono pervenuti ulteriori emendamenti e riformulazioni (pubblicati in allegato), con riferimento alle proposte di modifica riferite agli articoli 5 e 6 (dal comma 1 al comma 6), dichiara inammissibili, per materia, gli emendamenti 5.57, 5.60, 5.64, 5.67, 5.72, 5.78, 5.79, 5.84, 5.92, 5.93, 5.95, 6.43, 6.44, 6.45, 6.46.

Inoltre, dichiara inammissibili in riferimento alla copertura finanziaria, gli emendamenti 5.5, 5.6,

5.16, 5.27, 5.33, 5.51, 5.71, 5.91, 6.3, 6.4, 6.5, 6.9, 6.22, 6.24, 6.37, 6.42, 6.47, 6.49, 6.54, 6.58, 6.59, 6.69, 6.76, 6.85, 6.90, 6.92, 6.95, 6.102, 6.107, 6.110, 6.111, 6.114, 6.124, 6.125, 6.127.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) si riserva di riformulare alcune proposte dichiarate inammissibili.

Il senatore CERONI (*PdL*) preannuncia la riformulazione dell'emendamento 6.4 in un nuovo testo, corretto sotto il profilo della copertura.

Si procede quindi all'illustrazione degli altri emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore CERONI (*PdL*) illustra l'emendamento 5.69, diretto a sopprimere il "servizio di interrompibilità" dell'erogazione dell'energia elettrica per alcuni importanti utenti che concedono la disponibilità in cambio di un compenso.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) illustra l'emendamento 5.90, riguardante l'esercizio del diritto di prelazione per l'acquisto dell'isola di Budelli, auspicando il parere favorevole del Governo.

I senatori LAI (*PD*), BROGLIA (*PD*), ZANONI (*PD*), SANGALLI (*PD*), Rita GHEDINI (*PD*), MANDELLI (*PdL*), MILO (*PdL*) SERRA (*M5S*), CERONI (*PdL*), BERTOROTTA (*M5S*)MANGILI (*M5S*) e CIOFFI (*M5S*) aggiungono la propria firma all'emendamento 5.90.

Con riferimento alle proposte di modifica riferite all'articolo 6 (dal comma 7 alla fine), il presidente SANGALLI dichiara inammissibili per materia gli emendamenti 6.214, 6.270, 6.320, 6.324, 6.349, 6.350, 6.351, 6.358, 6.359, 6.0.11, 6.0.20, 6.0.22, 6.0.24 e 6.0.25. Inoltre, dichiara inammissibili in riferimento alla copertura finanziaria gli emendamenti 6.129, 6.135, 6.141, 6.143, 6.145, 6.155, 6.170, 6.176, 6.181, 6.185, 6.188, 6.201 , 6.202 , 6.206 , 6.207 , 6.210 , 6.213 , 6.224, 6.226, 6.229, 6.230 , 6.231, 6.232, 6.241, 6.244, 6.248, 6.249, 6.260, 6.264, 6.269, 6.271, 6.273, 6.282, 6.283, 6.286, 6.287, 6.288, 6.289, 6.290, 6.299, 6.301, 6.302, 6.303, 6.304, 6.305, 6.306, 6.307, 6.309, 6.317, 6.318, 6.319, 6.323, 6.328, 6.329, 6.330, 6.332, 6.336, 6.343, 6.345, 6.347, 6.348, 6.353, 6.354, 6.360, 6.361, 6.0.6, 6.0.8, 6.0.10, 6.0.16, 6.0.23 e 6.0.26.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) illustra l'emendamento 6.209, che propone di incrementare il Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) si riserva di riformulare l'emendamento 6.248, onde consentire di superare il vaglio di inammissibilità. Chiede poi chiarimenti sulla dichiarazione di inammissibilità per mancanza di copertura dell'emendamento 6.0.6.

Il presidente AZZOLLINI fornisce gli elementi richiesti, evidenziando le norme sprovviste di copertura contenute nell'emendamento in questione.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) si riserva di riformulare l'emendamento 6.0.14, comunque ammissibile, per correggere un errore. Dichiara poi di apporre la firma sua e dei senatori Ceroni, Milo e Mandelli all'emendamento 6.285.

Il presidente AZZOLLINI, esaurita la fase di illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5, si riserva di consentire ulteriori interventi, nella prossima seduta, per completare l'illustrazione degli

emendamenti all'articolo 6.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, alle ore 9, avrà inizio alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 21,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1120

3.1 (testo 2)

COMAROLI, BITONCI

Al comma 1, sostituire le parole "80 per cento" *con le parole*"70 per cento" *e le parole* "20 per cento" *con le parole* "30 per cento".

3.92a

MARINELLO, MANCUSO, SCOMA, GUALDANI

All'articolo 3, dopo il comma 14, è inserito il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.228 (legge di stabilità 2013), il comma 513 è sostituito dal seguente:

"513. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni:

il comma 1093 è abrogato e le opzioni esercitate ai sensi del medesimo comma perdono efficacia con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014. Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, si tiene conto delle disposizioni di cuial presente comma;

il comma 1094 è sostituito dal seguente:

"1094. Ai fini civilistici ed amministrativi si considerano imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci".

3.0.14 (testo 2)

BRUNI

*Dopo l'***articolo 3-*bis*, aggiungere il seguente:**

«Art. 3-*bis*.

(Ridefinizione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico ricreativo e misure per favorire la stabilità delle imprese balneari. gli investimenti, la valorizzazione delle coste)

1. Le aree ricomprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistiche ricreative di cui all'articolo 01 legge 4 dicembre1993, n. 494, ed occupate da manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, ivi comprese le aree occupate da strutture e attrezzature alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del Demanio ed escluse dal demanio marittimo, in quanto non più utilizzate per i pubblici usi del mare, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'economia e finanze. L'inclusione nel decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile.

2. Stante le ragioni di pubblico interesse determinate dalla necessità di contribuire efficacemente ad un rapido risanamento dei conti pubblici, le aree individuate ai sensi del comma 1 sono vendute con riconoscimento, a favore del concessionario, del diritto di opzione al loro acquisto, da esercitarsi entro 180 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale fatto salvo l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa esistente delle predette aree e strutture. È posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi.

3. La cessione di cui al comma 2 dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto che tenga conto di un abbattimento per le superfici coperte permanenti.

4. Le restanti aree facenti parte della medesima concessione di cui al comma 1, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i principi della concorrenza con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante al fine di preservare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati.

5. Le Regioni, nel predisporre i piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sentiti i comuni interessati, devono prevedere la riserva in favore delle strutture ricettive del territorio di almeno il 30% delle spiagge in concessione, da destinarsi a zona di ombreggiatura. Le strutture ricettive hanno diritto di ottenere, in via prioritaria rispetto alle altre previsioni di concessione di aree demaniali marittime, laddove richiesto, la concessione di un tratto di spiaggia il più possibile vicino alle strutture medesime.

6. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, ove non provveda alla demolizione delle opere realizzate nel termine di un anno, è riconosciuto un indennizzo per gli investimenti e i valori commerciali creati da definire con apposito decreto del Ministero dell'economia e finanze».

4.34a

FLORIS

Al comma 3, sostituire le parole: "200 milioni di euro per l'anno 2014" *con le seguenti:* "151 milioni di euro per l'anno 2014" *e sostituire le parole:* "30 milioni di euro per l'anno 2017" *con le seguenti:* "79 milioni di euro per l'anno 2017.

Conseguentemente, alla tabella E, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, programma Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Legge di stabilità n. 228 del 2012, - Art. 1, comma 208, Nuova linea ferroviaria Torino-Lione (1.2 - cap. 7532) apportare le seguenti variazioni:

Aumento:

2014:

CP: +49.000;

CS: +49.000.

Riduzione

2017:

CP: -49.000;
CS: -49.000.

4.184

MANDELLI, PICCINELLI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 76, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27, sopprimere le parole: "nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all'articolo 11-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,».

4.0.18

MILO, AZZOLLINI

Aggiungere, il seguente articolo:

4-*bis*

(Contributi all'innovazione tecnologica nei settori marittimo e fluvio-marittimo)

1. Nel quadro della Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale del 14 dicembre 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale europea C 364/9 per le finalità di cui alla sezione 3.2 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere alle imprese iscritte agli albi speciali delle imprese navalmeccaniche di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234 un contributo non superiore al 20 per cento delle spese d'investimento, progettazione, ingegnerizzazione e collaudo direttamente ed esclusivamente collegate alla parte innovativa del progetto e sostenute dopo la data della domanda di aiuti all'innovazione, riferite alla realizzazione di progetti innovativi connessi all'applicazione industriale di prodotti e processi innovativi, vale a dire prodotti o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte dell'industria cantieristica europea e che comportino un rischio di insuccesso tecnologico o industriale;

2. I prodotti o processi innovativi ai sensi del comma 1 possono comprendere miglioramenti nel settore ambientale in termini di qualità e prestazioni, come ad esempio, l'ottimizzazione del consumo carburante, le emissioni dei motori, i rifiuti e la sicurezza. Qualora l'innovazione possa comportare l'applicazione di norme adottate dall'Unione europea in materia di tutela ambientale prima che esse entrino in vigore o, in loro assenza, aumentino in ogni caso il livello di protezione ambientale, l'intensità massima dell'aiuto può essere aumentata al 30%.

3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e di trasporti, con proprio decreto, stabilisce le modalità ed i criteri per l'ammissione, la concessione ed erogazione dei benefici di cui al comma 1. A tal fine è autorizzato un contributo di 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

4. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88 in favore degli investimenti delle imprese marittime, già approvati dalla Commissione europea con decisione SG (2001) D/285716 del 1 febbraio 2001 ed ove gli stessi siano ritenuti conformi al paragrafo 3.3 delia disciplina degli aiuti alla costruzione navale n. C3 64/06 dalla commissione europea, è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente tutti gli accantonamenti della allegata tabella B.

6.54 (testo 2)

D'ALÌ, MANDELLI, SACCONI

Al comma 3, lettera a*), capoverso 4*-quater*, primo periodo, dopo le parole:* «con contratto a tempo indeterminato» *aggiungere le seguenti:* «, nonché assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.»

Conseguentemente, dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis

L'articolo 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:

Art. 12 - Definizione dei carichi di ruolo pregressi

Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, regionali ed enti locali, e previdenziali e affidati ai concessionari dei relativi servizi di riscossione fino al 31 dicembre 2012, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e sanzioni con il pagamento:
di una somma pari all'80 per cento dell'imposta iscritta a ruolo.
Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, relativamente ai ruoli affidati tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2012, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1, che entro il 16 aprile 2014, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 1, versando contestualmente almeno il 50 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato entro il 16 settembre 2014. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento.
2-*bis*. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.
2-*ter*. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, regionali ed enti locali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione dal 1° gennaio 2013 al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito sottoscrivendo, entro il 16 aprile 2014, l'atto di cui al comma 2 e versando contestualmente almeno il 50 per cento delle somme di cui al comma 1, sulla base di apposita comunicazione che i concessionari inviano ai debitori entro il 16 marzo 2014. Resta fermo quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello dell'atto di cui al comma 2 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento in tesoreria da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione.".»

6.155 (testo 2)
GALIMBERTI, MANDELLI, BOCCA
Al comma 7, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:
«3) il comma 2, è sostituito dal seguente: "Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dell'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50% delle ulteriori spese sostenute dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2015, documentate per l'acquisto di mobili, ivi inclusi i grandi elettrodomestici anche a libera installazione di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.»

6.183 (testo 2)
GIROTTO, CASTALDI
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche alla produzione e alla cessione di energia elettrica e calorica da fonte eolica per impianti di taglia inferiore a 200 Kw».
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-*bis*. Ai commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'1 per cento". Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nazionale del contratto».

7.6 (testo 2)
CATALEO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. A decorrere dall'anno 2014, ai datori di lavoro di piccole e medie imprese di cui alla

raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che effettuano assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, è riconosciuto uno sgravio della contribuzione previdenziale ed assistenziale per ciascun lavoratore per un periodo di ventiquattro mesi.

1-*bis*. Lo sgravio di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura del 66 per cento per i primi 12 mesi e nella misura del 33 per cento per i successivi dodici mesi.

1-*ter*. Decorsi trentasei mesi dalla concessione dello sgravio, il datore di lavoro restituisce la quota di contribuzione previdenziale e assistenziale non versata in base alle disposizioni di cui al comma 1-*bis*. La restituzione deve essere effettuata nei trentasei mesi successivi con versamenti rateali trimestrali di uguale importo.

1-*quater*. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto il quale è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

1-*quinquies*. Il lavoratore per il quale il datore di lavoro beneficia dello sgravio cui al comma 1 non può essere licenziato prima del completo adempimento di quanto disposto al secondo e al terzo periodo del comma 1-*ter*».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento».

7.7 (testo 2)

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. A decorrere dall'anno 2014, in alternativa all'utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga di cui ai commi di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, i datori di lavoro di piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, possono richiedere uno sgravio della contribuzione previdenziale ed assistenziale per ciascun lavoratore per un periodo di ventiquattro mesi.

1-*bis*. Lo sgravio di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura del 66 per cento per i primi 12 mesi e nella misura del 33 per cento per i successivi dodici mesi.

1-*ter*. Decorsi trentasei mesi dalla concessione dello sgravio, il datore di lavoro restituisce la quota di contribuzione previdenziale e assistenziale non versata in base alle disposizioni di cui al comma 1-bis. La restituzione deve essere effettuata nei trentasei mesi successivi con versamenti rateali trimestrali di uguale importo.

1-*quater*. I datori di lavoro che beneficiano dello sgravio cui a commi 1 e 1-*bis* non possono effettuare licenziamenti prima del completo adempimento di quanto disposto al secondo e al terzo periodo del comma 1-*ter*».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento».

7.117a

MARINELLO, SCOMA, GUALDANI, MANCUSO

Al comma 6 sostituire le parole: "100 milioni" *con le parole:* "110 milioni".
Conseguentemente all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: "100 milioni" *con le parole:* "90 milioni".

7.128 (testo 2)

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Al comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, al primo periodo, dopo le parole da: "l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari", sono sostituite dalle seguenti: "che contemperano l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio, i carichi familiari, il reddito calcolato sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 nonché la disponibilità, da parte del lavoratore, ad accettare l'impiego in una sede di lavoro che non disti più di 50 chilometri dal luogo di suo abituale domicilio, o comunque che è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici."».

9.359

BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-*bis*. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 è concesso un ulteriore contributo straordinario di 1 milione di euro annuo a favore della Fonsazione EBRI (*European Brain Research Institute*).»

Conseguentemente

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: -1.000;
2015: -1.000;
2016: -1.000.

9.360

STEFANO, URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

"19-*bis*. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un apposito Fondo, con dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, destinato all'attuazione dei piani nazionali di settore, predisposti dal Ministero stesso, in ordine ai quali è stato raggiunto l'accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel suddetto Fondo.

19-*ter*. Per l'anno 2014 le risorse del Fondo di cui al comma 19-*bis* sono prioritariamente destinate all'attuazione degli interventi previsti dal piano del settore olivicolo oleario e dal piano d'intervento per le carni bovine."

Conseguentemente all'art. 6, dopo il comma 24, sono aggiunti i seguenti:

"24-*bis*. A decorrere dall'anno 2014, i canoni annui per i titoli abilitativi concernenti prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma e in mare di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono incrementati moltiplicando l'importo vigente per un fattore pari a dieci.

24-*ter*. A decorrere dall'anno 2014, i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, la seguente aliquota di prodotto:

a) 20 percento per gli idrocarburi estratti interraferma;
b) 20 per cento per gli idrocarburi gassosi estratti in mare;

c) 14 per cento per gli idrocarburi liquidi estratti in mare.
24-*quater*. I commi 3 e 6-*bis* dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono abrogati."

9.361

STEFANO, URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

"19-*bis*. I commi 513 e 514 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati."
Conseguentemente all'art.6 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"25-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole "1° gennaio 2013", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";
b) ai secondo periodo, le parole: "30 giugno 2013", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014";
c) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 20-13" sono sostituite dalla seguenti: "30 giugno 2014".

10.80 (testo 2)

LANZILLOTTA, LUIGI MARINO, MARAN

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Entro 6 mesi dall'approvazione della presente legge, il Governo presente un piano per l'accorpamento delle forze di polizia di cui alla legge 121 del 1981, evidenziando i possibili risultati in termini di riduzione di spesa e di efficienza ed efficacia operativa».

10.313

MANDELLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«41-*bis*. Gli accertamenti sanitari in tema di inidoneità ed altre forme di inabilità del personale dipendente della Pubblica Amministrazione e le eventuali verifiche straordinarie vengono effettuati dagli organismi sanitari collegiali previsti dal DPR 461/01».

11.103 (testo 2)

VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA

Al comma 10, ovunque ricorra, sostituire la parola "1000" *con la seguente:* "800" *e la parola* "600" *con la seguente:* "400";
dopo leparole: "per il Corpo della guardia di finanza" *aggiungere le seguenti:* "400 unità per la Polizia Penitenziaria e 100 educatori";
aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«La dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco è incrementata, a decorrere dal 2015, di ulteriori 500 unità. Agli oneri pari a euro 19.899.086,00 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, nell'ambito della missioe "Soccorso civile".»

15.89 (testo 2)

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, non si applicano alle società delle stazioni sciistiche che gestiscono impianti di risalita, piste da discesa o da sci di fondo ad alta vocazione sociale o di interesse strategico per l'economia locale o di complementarietà per il richiamo turistico delle stazioni stesse».

18.35 (testo 2)

ALBERTI CASELLATI, CERONI, BONFRISCO, MILO, MANDELLI

Sopprimere il comma 24.
Conseguentemente, incrementare del corrispondente importo la somma relativa alla riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi, di

cui all'articolo 10, comma 37, modificando proporzionalmente, altresì gli importi di cui all'allegato 5 ivi richiamato.

22.34 (già 9.131)

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Sopprimere il comma 8.

25.Tab.C.11

FATTORINI

Alla tabella c, missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, *programma*: sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, *voce:* Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.10 - capp. 3670, 3671), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 15.112;

CS: + 15.112.

Conseguentemente,

a) all'articolo 10, comma 37, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ridotte di 151 milioni di euro per l'anno 2014 e di 150 milioni annui a decorrere dall'anno 2015, secondo quanto indicato nell'allegato 5 alla presente legge»;

b) le riduzioni di spesa di cui all'allegato 5 sono di conseguenza ulteriormente incrementate, per l'anno 2014, di un importo pari ad un milione di euro con la seguente ripartizione:

RIDUZIONE CONSUMI INTERMEDI

	2014	2015	2016
	(Milioni di Euro)		
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	48,2	48,1	48,1
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	0,8	0,8	0,8
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	1,1	1,1	1,1
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	15,4	15,4	16,2
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	7,4	7,4	6,9
MINISTERO DELL'INTERNO	21,8	22,7	23,1
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1,0	1,0	1,0
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	8,0	7,9	7,9
MINISTERO DELLA DIFESA	41,5	39,6	39,5
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2,8	3,0	2,8
MINISTERO DELLA SALUTE	3,0	3,0	2,9
	151,0	**150,0**	**150,0**

1.3.2.1.9. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 106 (ant.) del 13/11/2013

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 2013
106ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
indi del Vice Presidente
SANGALLI

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Fassina e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sabrina De Camillis e Legnini.

La seduta inizia alle ore 9,55.

IN SEDE REFERENTE

(1121) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016***

- (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

(Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (1120) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta notturna di martedì 12 novembre 2013.

Il presidente AZZOLLINI comunica che l'emendamento 17.16 è da intendersi come non presentato.

Il senatore CERONI (*PdL*) illustra l'emendamento 6.34, che prevede una revisione delle aliquote dell'assicurazione Inail per alcuni settori di attività in cui risultano troppo elevate. Illustra, quindi,

l'emendamento 6.52, che prevede deduzioni IRAP per le imprese che assumono lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato.

Il presidente AZZOLLINI in ordine all'articolo 7, commi da 1 a 10, del disegno di legge di stabilità, dichiara inammissibili, per estraneità di materia, gli emendamenti 7.102 e 7.155. Dichiara invece inammissibili per difetto di copertura finanziaria i seguenti emendamenti: 7.6, 7.7, 7.29, 7.30, 7.31, 7.32, 7.33, 7.34, 7.35, 7.36, 7.37, 7.38,7.45,7.46,7.47,7.48,7.50, 7.51, 7.52, 7.53, 7.56, 7.63, 7.64, 7.65, 7.68, 7.69, 7.73, 7.74,7.97,7.98,7.100,7.101,7.108,7.124,7.159,7.163,7.164,7.165,7.165a.

Avverte quindi che sono stati riformulati in un testo 2 gli emendamenti 7.45, 7.163 e 7.164. Comunica altresì che è stato riformulato in un testo 3 l'emendamento 6.183 (testo 2).

In assenza di richieste di intervento, dà poi per illustrati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 7, commi da 1 a 10.

Dispone, infine, una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 10,15, riprende alle ore 11,25.

Il presidente SANGALLI, in ordine agli emendamenti riferiti all'articolo 7, comma 11, agli emendamenti aggiuntivi all'articolo 7 nonché in ordine agli emendamenti riferiti all'articolo 8, dichiara inammissibili, per estraneità di materia, le seguenti proposte: 7.208, 7.209, 7.249, 7.252, 7.256, 7.257, 7.258, 7.261, 7.269, 7.270, 7.271, 7.272, 7.0.7, 7.0.8, 8.15 e 8.16. Dichiara invece inammissibili per difetto di copertura finanziaria i seguenti emendamenti: 7.176, 7.184, 7.187, 7.217, 7.223, 7.224, 7.226, 7.231, 7.234, 7.238, 7.239, 7.240, 7.242, 7.243, 7.245, 7.246, 7.250, 7.251, 7.255, 7.259, 7.260, 7.263, 7.264, 7.0.3, 7.0.6 (questo anche per estraneità di materia), 7.0.13, 7.0.14, 7.0.19, 8.1 e 8.3.

Il senatore GAETTI (*M5S*) illustra l'emendamento 7.183, che prevede una nuova ripartizione del fondo di distribuzione di derrate alimentari per persone indigenti, al fine di destinare la quota prevalente del fondo alla copertura dei costi sostenuti dalle organizzazioni caritatevoli, beneficiarie dei contributi per i servizi di trasporto, stoccaggio e distribuzione.

I senatori DI BIAGIO (*SCpI*) e MILO (*PdL*) aggiungono la propria firma all'emendamento 7.183.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede chiarimenti circa la dichiarazione di inammissibilità dell' emendamento 7.187.

Il presidente SANGALLI chiarisce che l'emendamento 7.187 è stato dichiarato inammissibile per mancanza di copertura finanziaria, in quanto dispone l'efficacia retroattiva di norme, determinando così un incremento di oneri.

Il senatore Luigi MARINO (*SCpI*) esprime perplessità sulla dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 7.243.

Il senatore MANDELLI (*PdL*) aggiunge la propria firma all'emendamento 7.254.

Il presidente SANGALLI (*PD*), in assenza di richieste di intervento, dà per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 7 e tutti gli emendamenti relativi all'articolo 8.

Dispone, quindi, una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 11,55, riprende alle ore 12,15.

Il presidente SANGALLI, dichiara inammissibili per la estraneità della materia gli emendamenti 9.15, 9.77, 9.82 (questo anche per profili di copertura finanziaria), 9.113, 9.160, 9.164, 9.171, 9.186, 9.197, 9.200, 9.251, 9.279, 9.286, 9.287, 9.288, 9.289, 9.290, 9.291, 9.295, 9.296, 9.297, 9.298, 9.299, 9.306, 9.341, 9.0.4, 9.0.8 e 9.0.12. Dichiara altresì inammissibili, per carenza della necessaria copertura finanziaria, le proposte emendative 9.3, 9.8, 9.22, 9.23, 9.24, 9.25, 9.41, 9.50, 9.79, 9.80, 9.81, 9.84, 9.114, 9.126, 9.135, 9.136, 9.137, 9.138, 9.142, 9.177, 9.185, 9.202a, 9.203, 9.204, 9.205, 9.210, 9.211, 9.212, 9.213, 9.214, 9.227, 9.228, 9.229, 9.230, 9.231, 9.232, 9.234, 9.239, 9.240, 9.246, 9.250, 9.256, 9.266, 9.274, 9.277, 9.278, 9.284, 9.307, 9.313, 9.315, 9.316, 9.319, 9.321, 9.322, 9.324, 9.327, 9.331, 9.332, 9.333, 9.349, 9.351, 9.357, 9.358, 9.0.3, 9.0.5, 9.0.14 e 9.0.15.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede chiarimenti in ordine alla dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti 9.277 e 9.278 che, a suo avviso, non presentano profili critici di copertura finanziaria, ma al contrario hanno un effetto virtuoso, in quanto sopprimono disposizioni onerose.

Le senatrici PEZZOPANE (*PD*) e CHIAVAROLI (*PdL*) chiedono, a loro volta, chiarimenti sulla inammissibilità pronunciata relativamente all'emendamento 9.22.

Il presidente SANGALLI chiarisce che l'emendamento 9.22 è inammissibile, in quanto pone oneri a carico della Provincia dell'Aquila (e quindi della finanza pubblica) per assunzioni a tempo indeterminato, senza prevedere contestualmente una idonea copertura. Si riserva, invece, di rivalutare il contenuto degli emendamenti 9.277 e 9.278, segnalati dalla senatrice Comaroli.

La senatrice FUCKSIA (*M5S*) dichiara di aggiungere la firma agli emendamenti 6.0.3 e 9.172.

Il sottosegretario LEGNINI preannuncia che, in una successiva seduta, fornirà le informazioni richieste da alcuni senatori in merito alle disposizioni, contenute nell'articolo 9 del disegno di legge di stabilità, relative ai finanziamenti per il settore dell'editoria.

Il senatore D'ALI' (*PdL*), relatore sul disegno di legge n. 1120, avverte che è stato riformulato in un testo 2 l'emendamento 9.230 e che gli è stata preannunciata la riformulazione degli emendamenti 9.251 e 9.0.15.

La senatrice D'ONGHIA (*SCpI*) segnala che, per un errore materiale, l'emendamento 9.161 è stato presentato all'articolo 9, anziché all'articolo 3 del disegno di legge n. 1120. Chiede quindi che la proposta emendativa sia riferita all'articolo 3.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

La senatrice PEZZOPANE (*PD*) illustra gli emendamenti 9.5, 9.6, 9.7, 9.9, 9.11, 9.12, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20 e 9.21 relativi agli interventi per la ricostruzione successiva al sisma del 2009 a L'Aquila. Le proposte emendative in questione, alcune delle quali firmate anche dalla senatrice Chiavaroli, mirano a superare gli attuali ritardi e difficoltà nelle attività di ricostruzione, con una copertura finanziaria aggiuntiva, una migliore programmazione degli interventi o, ancora, sottraendo le relative spese dai vincoli del patto di stabilità interno.

Preannuncia, infine, la riformulazione dell'emendamento 9.23, già dichiarato inammissibile.

Il senatore BOCCHINO (*M5S*) illustra l'emendamento 9.65, che rifinanzia il fondo ordinario per gli enti di ricerca, al fine di dare un segnale di attenzione al settore della ricerca pubblica.

La senatrice SERRA (*M5S*) illustra l'emendamento 9.66, volto a finanziare l'introduzione di tecnologie didattiche per la disabilità nella scuola primaria e secondaria di primo grado.

Il senatore BOCCHINO (*M5S*) illustra l'emendamento 9.68, che riduce parzialmente i finanziamenti alle scuole paritarie, a partire da quelle secondarie di primo grado, per destinarli alle scuole pubbliche materne e dell'infanzia.

Il senatore VERDUCCI (*PD*) illustra l'emendamento 9.108, che dispone ulteriori fondi per il sostegno al comparto dell'editoria, con particolare riguardo alle testate a carattere cooperativo ovvero espressione del "terzo settore".

Il senatore GAETTI (*M5S*) illustra l'emendamento 9.130, che prevede l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, del Fondo per il potenziamento delle attività di ricerca nel settore della conservazione del germoplasma.

Il senatore CERONI (*PdL*) illustra l'emendamento 9.144, che prevede una riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'adempimento degli impegni connessi all'organizzazione e allo svolgimento del prossimo semestre di Presidenza del Consiglio dell'Unione europea.

Il presidente SANGALLI propone di posticipare l'inizio della seduta pomeridiana di oggi alle ore 15,30.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il presidente SANGALLI (*PD*) comunica che la seduta pomeridiana di oggi, già prevista per le ore 15, è posticipata alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,05.

1.3.2.1.10. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 107 (pom.) del 13/11/2013

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 2013
107ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
SANGALLI
indi del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Fassina e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Legnini.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(1121) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016***

- (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

(Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (1120) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore DI BIAGIO (*SCpI*), considerato che l'emendamento a sua firma 9.229 è stato dichiarato inammissibile, chiede di poter aggiungere la propria firma all'emendamento 9.230 e invita a fare altrettanto tutti coloro che intendono promuovere un intervento normativo per fronteggiare l'emergenza provocata dal batterio *Xylella fastidiosa*.

Il presidente SANGALLI avverte che anche l'emendamento 9.230 è stato dichiarato inammissibile. La richiesta di aggiunta di firma si intende perciò avanzata con riferimento all'eventuale riformulazione di tale proposta emendativa. Comunica, altresì, che l'emendamento 9.131 sarà esaminato insieme agli emendamenti riferiti all'articolo 22. Assume, pertanto, la seguente numerazione: 22.34a.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) si duole della declaratoria di inammissibilità dell'emendamento 9.8, che a suo avviso non è da ritenersi oneroso ed è finalizzato ad assicurare che le risorse per la ricostruzione dei territori abruzzesi colpiti dal sisma non vengano stornate ad altri fini.

Il presidente SANGALLI conferma che l'emendamento è stato dichiarato inammissibile per difetto di copertura.

Il sottosegretario LEGNINI, senza entrare nel merito delle valutazioni circa l'inammissibilità spettanti alla Presidenza della Commissione, esprime l'avviso che l'emendamento in questione non sia oneroso ma, a ben vedere, virtuoso, poiché appare volto a impedire una diversa utilizzazione delle risorse finanziarie rispetto alla loro specifica destinazione.

Il presidente SANGALLI prende atto degli argomenti addotti, riservandosi di riferire al presidente Azzollini.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) chiede, altresì, ulteriori delucidazioni sui motivi della inammissibilità dell'emendamento 9.50.

Il PRESIDENTE comunica che la pronuncia di inammissibilità è motivata da un problema di copertura finanziaria. Non essendovi richieste di ulteriori interventi illustrativi dà per illustrati gli emendamenti riferiti all'articolo 9 del disegno di legge di stabilità.

Propone una breve sospensione della seduta.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 16,05, riprende alle ore 16,25.

Il sottosegretario LEGNINI fornisce i richiesti elementi informativi in merito alle provvidenze per l'editoria, come preannunciato nella seduta antimeridiana di oggi. Pone quindi in evidenza l'andamento dei contributi a partire dall'anno 2006, illustrando una tabella riepilogativa che deposita agli atti della Commissione.

La senatrice LEZZI (*M5S*) domanda quale sia la *ratio* di una normativa che prevede la destinazione di risorse specifiche al settore dell'editoria attraverso il finanziamento di un fondo *ad hoc*.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) chiede se tra le *onlus* destinatarie delle provvidenze in commento vi siano le società cooperative editrici di riviste. Auspica, inoltre, che il Governo possa fornire un quadro complessivo delle iniziative che intende porre in essere in ordine all'implementazione della cosiddetta economia digitale.

Il senatore CERONI (*PdL*) rileva l'opportunità che il Governo fornisca un quadro completo di tutte le provvidenze che, a valere sul bilancio statale, sono destinate al settore dell'editoria nel suo complesso.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede delucidazioni sull'ammontare del debito verso Poste Italiane, discendente dai contributi indiretti al settore, e sottolinea la necessità di accordare adeguata tutela anche alle realtà editoriali di minori dimensioni.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) ringrazia il Governo per avere fornito una tabella riepilogativa delle provvidenze per il settore dell'editoria, che colma una lacuna informativa. Osserva, tuttavia, che sarebbe opportuno ampliare l'istruttoria, acquisendo informazioni a partire dai dati del 2001, così da disporre di un quadro di conoscenze più ampio e poter valutare l'evoluzione delle politiche governative in materia. Esprime l'avviso che la previsione di risorse *ad hoc* per l'editoria debba essere rimeditata, dal momento che in diversi casi essa è parsa finalizzata a dare sostegno agli editori, piuttosto che ai lavoratori del settore. A tale riguardo, comunica di aver presentato un emendamento volto a prevedere una diversa destinazione alle risorse in questione.

Il sottosegretario LEGNINI, rispondendo ai quesiti, specifica che le risorse del Fondo per l'editoria sono destinate al sostegno degli ammortizzatori sociali a favore dei dipendenti del settore, nonché ad incentivare l'innovazione e l'assunzione di giovani.

Segue un'interlocuzione del senatore SPOSETTI (*PD*), il quale fa riferimento a casi di prepensionamento di figure affermate del giornalismo, a dispetto delle difficoltà occupazionali dei giovani professionisti.

Il sottosegretario LEGNINI fa presente che non sussiste ormai alcuna possibilità di un uso distorto delle risorse pubbliche in questione, le quali costituiscono un contributo a favore del pluralismo dell'informazione, essendone beneficiarie esclusivamente aziende di piccole dimensioni per attività non lucrative, come avviene nel resto d'Europa. Rileva poi che il tema dei motori di ricerca è oggetto di approfondimento da parte del Governo; rileva quindi la necessità di un impiego congruo delle risorse destinate a fini previdenziali e alle agevolazioni postali. Rammenta infine la particolare gravità della crisi che investe il settore dell'emittenza televisiva locale.

Il presidente SANGALLI comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 3.0.10, 9.116 e 9.120.

Con riferimento all'articolo 10, le cui proposte emendative sono pubblicate in allegato al resoconto, dichiara l'inammissibilità per estraneità di materia degli emendamenti 10.8, 10.23, 10.55, 10.57, 10.58, 10.143, 10.144, 10.158, 10.159, 10.167, 10.170, 10.193, 10.195, 10.196, 10.205, 10.238, 10.250, 10.255, 10.256, 10.257, 10.261, 10.263, 10.265, 10.267, 10.271, 10.272, 10.276, 10.277, 10.282, 10.283, 10.284, 10.285, 10.286, 10.287, 10.288, 10.297, 10.298, 10.301, 10.308, 10.312, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3 e 10.0.4.

Dichiara inoltre inammissibili per difetto di copertura finanziaria le seguenti proposte emendative: 10.9, 10.17, 10.30, 10.34, 10.35, 10.38, 10.39, 10.45, 10.52, 10.76, 10.77, 10.78, 10.101, 10.106, 10.118, 10.121, 10.122, 10.123, 10.129, 10.162, 10.173, 10.182, 10.186, 10.188, 10.194, 10.203, 10.207, 10.208, 10.210, 10.223, 10.244, 10.249, 10.260, 10.264, 10.270, 10.273, 10.274 (limitatamente alla lettera *a)*), 10.278, 10.291, 10.302, 10.303, 10.307 e 10.309.

Rispondendo a un quesito della senatrice LEZZI (*M5S*), concernente l'emendamento 10.8, dichiarato inammissibile, il presidente SANGALLI prospetta la possibilità di valutare un'opportuna

riformulazione.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esprime dubbi rispetto alla mancanza di copertura dell'emendamento 10.45 e, sentita la replica del presidente SANGALLI, preannuncia la riformulazione della proposta emendativa.

Il senatore CERONI (*PdL*) interviene in relazione all'emendamento 10.52.

Dopo la replica del PRESIDENTE, che ribadisce le ragioni alla base della dichiarazione di inammissibilità, il senatore CERONI (*PdL*) preannuncia, a sua volta, la riformulazione dell'emendamento.

Sull'emendamento 10.162 interviene il senatore MILO (*PdL*), il quale si riserva di riformulare tale proposta onde superare il vaglio di ammissibilità.

In risposta a un quesito della senatrice LEZZI (*M5S*), il presidente SANGALLI ribadisce le motivazioni alla base della dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 10.250.

Si passa indi all'illustrazione.

Con riferimento all'emendamento 10.13, il senatore BOCCHINO (*M5S*) si sofferma sulla finalità di consentire al Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di costituire un efficace strumento di stimolo dell'eccellenza, da incoraggiare attraverso il ricorso a una seria valutazione comparativa dei progetti di ricerca.

Il senatore MANDELLI (*PdL*) illustra l'emendamento 10.26, volto a un efficiente collocamento degli immobili pubblici sul mercato, da intendere come misura di riduzione del debito pubblico. Richiama poi l'attenzione sull'emendamento 10.132, segnalando l'opportunità di agevolare la diffusione dei farmaci innovativi attraverso il canale delle farmacie.

Il senatore MOLINARI (*M5S*) illustra l'emendamento 10.70, teso ad estendere la possibilità del riconoscimento dell'invalidità per causa di servizio agli agenti della polizia locale.

Le rimanenti proposte emendative riferite all'articolo 10 sono quindi date per illustrate.

Il presidente SANGALLI dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 17,55, è ripresa alle ore 18,10.

Il presidente AZZOLLINI avverte che non sarà consentita la presentazione di ulteriori proposte di riformulazione di emendamenti dichiarati inammissibili. Specifica quindi che le questioni a cui i Gruppi annettono particolare rilevanza andranno segnalate e saranno successivamente prese in esame.

Il presidente SANGALLI, in ordine agli emendamenti riferiti all'articolo 11, pubblicati in allegato al resoconto, dichiara inammissibili, per estraneità di materia, le seguenti proposte: 11.9, 11.20, 11.21, 11.44, 11.46, 11.74, 11.75, 11.76, 11.78, 11.85, 11.86, 11.88, 11.94, 11.126, 11.127, 11.139, 11.142,

11.151, 11.151a, 11.174, 11.177, 11.231 e 11.232. Dichiara invece inammissibili per difetto di copertura finanziaria i seguenti emendamenti: 11.8, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.16, 11.17, 11.18, 11.19, 11.22, 11.32, 11.33, 11.34, 11.35, 11.38, 11.40, 11.41, 11.51, 11.52, 11.53, 11.63, 11.65, 11.68, 11.69, 11.71, 11.73, 11.81, 11.90, 11.95, 11.97, 11.100, 11.101, 11.108, 11.111, 11.115, 11.120, 11.121, 11.122 (limitatamente al comma 11-*bis*), 11.123 (limitatamente al comma 11-*bis*), 11.141, 11.144, 11.152, 11.152a, 11.156, 11.178, 11.184, 11.188, 11.189, 11.191, 11.196, 11.198, 11.200, 11.201, 11.211, 11.212, 11.214, 11.217, 11.219, 11.220, 11.221, 11.222, 11.223, 11.226, 11.230, 11.0.2, 11.0.3, 11.0.4 e 11.0.5.

Si passa indi all'illustrazione.

Il senatore BOCCHINO (*M5S*) illustra l'emendamento 11.58, volto a favorire il *turn over* nelle università e negli enti pubblici di ricerca, al fine di contrastare il precariato dei giovani ricercatori.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene non condivisibile la dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 11.184, in quanto la proposta non comporta oneri per il bilancio statale, poiché le spese ricadono esclusivamente sui bilanci provinciali e regionali. La proposta di modifica introduce nel testo del disegno di legge soltanto un chiarimento sulle Regioni che concorrono alla ripartizione del Fondo per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

Il PRESIDENTE prende atto della necessità di un riesame della questione.

Il senatore D'ALI' (*PdL*) illustra gli emendamenti 11.203 e 11.50 di cui è primo firmatario, volti, rispettivamente alla riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale, mediante il superamento delle divisioni regionali e l'aggregazione per macroaree, e alla soppressione degli enti intermedi e alla definizione di procedure di mobilità del personale dei medesimi enti verso le amministrazioni che presentino vuoti di organico, in deroga alla normativa sul blocco delle assunzioni.

Il presidente SANGALLI, in assenza di ulteriori richieste di intervento, dà per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) avverte che l'emendamento 20.14 è da considerarsi come non presentato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna di oggi, già convocata per le ore 20,30, è posticipata alle ore 21.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 18,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1120

10.1

MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO

Al comma 1 sostituire le parole: «entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge», *con le seguenti:* «entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

10.2

PUGLISI

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) all'alinea, sostituire le parole: «I regolamenti», con le seguenti: «Il regolamento»;

b) alla lettera *c)* dopo le parole: «rilevante valore culturale;», aggiungere le seguenti: «disponibilità di sede e di attrezzature idonee e adeguate; che siano costituite e svolgano un'attività continuativa da almeno cinque anni»;

c) sopprimere le lettere *d)* ed *e)*;

d) alla lettera *f)* dopo le parole: «contributo statale», aggiungere le seguenti: «nel rispetto dei criteri di cui alla lettera c»; sopprimere le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

e) alla lettera *g)* dopo le parole: «da reti di istituti culturali» aggiungere «, costruite anche al fine di ottimizzare i servizi dell'utenze»;

f) alla lettera *h)* dopo le parole: «di cui alle lettere *t)* e *g)* aggiungere: «tenendo conto dei seguenti elementi:

1) la consistenza del patrimonio librario storico e la crescita di quello corrente valorizzato dall'adesione al Servizio bibliotecario nazionale o ad altre reti anche di carattere internazionale;

2) la consistenza e l'arricchimento del patrimonio archivistico, bibliografico, museale, cinematografico, musicale o audiovisivo, dichiarato di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1963, n. 1409;

3) lo svolgimento di attività e programmi di ricerca e di formazione di interesse pubblico, a livello nazionale o internazionale».

10.3

RITA GHEDINI

Al commna 2, apportare le seguenti modifiche:

«*a)* all'alinea, sostituire le parole: «I regolamenti di cui al comma 1 si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi», con le seguenti: «Il regolamento di cui al comma 1 si attiene alle seguenti norme generali regolatrici della materia»;

b) alla lettera *c)* dopo le parole: «rilevante valore culturale;», aggiungere le seguenti: «disponibilità di sede e di attrezzature idonee e adeguate; che siano costituite e svolgano un'attività continuativa da almeno cinque anni.»

c) abrogare le lettere *d)* ed *e)*;

d) alla lettera *f)* sopprimere le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

e) alla lettera *g)* dopo le parole: «da reti di istituti culturali», aggiungere «, costruite al fine di ottimizzare i servizi dell'utenza,»;

f) sostituire la lettera *h)* con la seguente:

"h) determinazione del contributo statale di cui alle lettere *f)* e *g)* tenendo conto dei seguenti elementi:

1) la consistenza del patrimonio librario storico e la crescita di quello corrente valorizzato dall'adesione al Servizio bibliotecario nazionale o ad altre reti anche di carattere internazionale;

2) la consistenza e l'arricchimento del patrimonio archivistico, bibliografico, museale, cinematografico, musicale o audiovisivo, dichiarato di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1963 n. 1409;

3) lo svolgimento di attività e programmi di ricerca e di formazione di interesse pubblico, a livello nazionale o internazionale"».

10.4

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

10.5

DI GIORGI

Al comma 2, lettera f)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«Il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di approvazione della tabella triennale degli istituti culturali beneficiari del contributo statale, è sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. Questo passaggio non può peraltro superare i 30 giorni;».

10.6

DI GIORGI

Al comma 2, lettera g)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e possono essere presentati anche da singoli istituti o reti di istituti inclusi nella Tabella di cui alla lettera *f)*;».

10.7

MONTEVECCHI, SERRA

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

10.8

MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Sullo schema di regolamento di cui al comma 1 è acquisito il parere vincolante del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento decade».

10.9

GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Il programma di Governo prevede una incisiva e capillare azione di riforma della Pubblica Amministrazione in cui sono ricompresi gli enti locali, volta a rendere il sistema istituzionale riferimento in grado di determinare ? grazie anche all'innovazione tecnologica e alle disseminazione della cultura digitale sviluppo, crescita e qualificazione sociale affermando e sancendo il valore della cittadinanza e della partecipazione come direttrici fondamentali per l'evoluzione del territorio: la pianificazione operata nell'ambito del citato programma del Governo prevede, in particolare, che vengano destinate risorse e organizzate attività finalizzare a dare atto a quanto sancito con la Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alle competenze chiave per lo sviluppo in cui si afferma l'esigenza di strutturare all'interno dei piani/programmi governativi una relazione sempre più organica con la cultura digitale intesa come vettore imprescindibile per la crescita della comunità e la strutturazione di contesti in grado di sentire la cittadinanza come elemento imprescindibile di divenire. Pertanto, si prevede di destinare per gli obiettivi sanciti ai precedenti punti un fondo da utilizzare per una concreta attività di sperimentazione che il Dipartimento per l'Innovazione del Ministero delegato alla Semplificazione, in accordo con la

Scuola per l'Alta Formazione della Pubblica Amministrazione e al tre entità pubbliche e private di consolidata esperienza e autorevolezza, utilizzeranno per sperimentare in uno specifico contesto un'opera di realizzazione delle attività di dematerializzazione da collegarsi alla strutturazione di una *smart* area da monitore e validare come buona prassi da affermare sul contesto nazionale».

10.10

SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo i l comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. Alla Orchestra del Mediterraneo presso il teatro San Carlo di Napoli è destinata la somma di 1 milione di euro per il 2014».

Conseguentemente al comma 1 dell'articolo 9 sostituire le parole: «765 milioni», *con le seguenti* «764 milioni».

10.11

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. 1. Al fine di semplificare il processo di definizione delle risorse per infrastrutture destinate alla spesa per interventi a favore dei beni e delle attività culturali, è abrogato il comma 16 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3-*ter*. L'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è sostituito dal seguente:

"4. Una quota fino al 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali. L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di un programma di interventi in favore dei beni culturali"».

10.12

SPOSETTI, FEDELI, RITA GHEDINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. La dotazione del Museo storico della Liberazione di Roma, di cui alla legge n. 217 del 14 aprile 1951, inserito nella tabella delle istituzioni culturali ai sensi dell'articolo 1 della 11 ottobre 1996, n. 534, è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

Conseguentemente: alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 1.000;
2015: ? 1.000;
2016: ? 1.000.

10.13

BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA, BIGNAMI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi nel settore della ricerca viene autorizzata per il 2014 la spesa di 120 milioni di euro per il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che vengono ripartirti rispettivamente in 50 milioni a favore dei Progetti di ricerca di interesse nazionale delle università (PRIN) e nei restanti 70 milioni a favore del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRB)»;

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del

decreto-legge 30 settembre 2003. n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003. n. 326 e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento."»

10.14

BIGNAMI, BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-*bis*. La quota di risorse prevista all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 226 del 2005 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 28 marzo 2003, n. 53, destinata all'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, è determinata in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

3-*ter*. I pagamenti relativi all'attuazione dei percorsi di cui al comma 3-*bis*, sostenuti da contributi erogati a tal fine dallo Stato alle regioni, sono esclusi, nei limiti dei relativi importi, dai limiti del patto di stabilità interno delle Regioni».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e elle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 20.000;
2015: ? 20.000;
2016: ? 20.000.

E conseguentemente ancora alla tabella C, missione Istruzione universitaria, programma Sistema universitario e formazione post universitaria, *voce* Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *legge n. 243 del 1991 Università non statali legalmente riconosciute (2.3- cap. 1692) apportare le seguenti modifiche:*

2014:
? CP: ? 20.000;
CS: ? 20.000.
2015:
? CP: ? 20.000;
CS: ? 20.000.
2016:
? CP: ? 20.000;
CS: ? 20.000.

10.15

MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO

Al comma 4, dopo le parole: «menzioni speciali», *aggiungere le seguenti: «per meriti scientifici riconosciuti dalla comunità scientifica di riferimento».*

10.16

CRIMI, ENDRIZZI, CAMPANELLA, MORRA

Al comma 5, lettera a), *numero 2), dopo le parole:* «valutando anche la possibilità di decentrare gli uffici» *inserire le seguenti:* «, ed hanno l'obbligo di rendere pubblico sui propri siti internet, in maniera facilmente accessibile, tutte le informazioni relative alle soluzioni adottate e i relativi costi».

10.17

FRAVEZZI, PANIZZA, ZELLER, TONINI, PALERMO

Al comma 5, lettera c), *capoverso 224, dopo le parole:* «risparmi di spesa» *sono inserite le seguenti:* «dalle Amministrazioni dello Stato di cui al comma 222».

10.18

CRIMI, ENDRIZZI, CAMPANELLA, MORRA

Al comma 5 lettera c), *capoverso 224, sostituire le parole:* «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato» *con le parole:* «Fondo per il microcredito alle piccole e medie imprese».

10.19

GASPARRI, BONFRISCO, MANDELLI, CERONI, MILO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-*bis*. In relazione alle specifiche esigenze di operatività dei compiti di tutela della sicurezza e del soccorso pubblico, sono altresì escluse dalla disciplina di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, le sedi della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per far fronte a imprevedibili e indifferibili esigenze di pronta operatività e a una maggiore mobilità del personale, connesse all'assolvimento dei propri compiti istituzionali, il Corpo della guardia di finanza è autorizzato, previa comunicazione all'Agenzia del demanio, all'esecuzione degli interventi specifici presso le sedi dei propri reparti. A decorrere dall'esercizio finanziario 2014 sono trasferiti ai competenti programmi degli stati di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze gli importi corrispondenti agli stanziamenti di spesa confluiti dal 1º gennaio 2013 ai fondi di cui al comma 6".».

10.20

ZANDA, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-*bis*. In relazione alle specifiche esigenze di operatività dei compiti di tutela della sicurezza e del soccorso pubblico, sono altresì escluse dalla disciplina di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, le sedi della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per far fronte a imprevedibili e indifferibili esigenze di pronta operatività e a una maggiore mobilità del personale, connesse all'assolvimento dei propri compiti Istituzionali, il Corpo della guardia di finanza è autorizzato, previa comunicazione all'Agenzia del demanio, all'esecuzione degli interventi specifici presso le sedi dei propri reparti. A decorrere dall'esercizio finanziario 2014 sono trasferiti ai competenti programmi degli stati di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze gli importi corrispondenti agli stanziamenti di spesa confluiti dal 1 gennaio 2013 ai fondi di cui al comma 6"»;

Conseguentemente:

All'articolo 10, commi 37, sostituire le parole: « 150 milioni» *con le seguenti:* «160 milioni» *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale*;

10.21

GASPARRI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-*bis*. In relazione alle specifiche esigenze di operatività dei compiti di tutela della sicurezza e del soccorso pubblico, sono altresì escluse dalla disciplina di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, le sedi della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per far fronte a imprevedibili e indifferibili esigenze di pronta operatività e a una maggiore mobilità del personale, connesse all'assolvimento dei propri compiti istituzionali, il Corpo della guardia di finanza è autorizzato, previa comunicazione all'Agenzia del demanio, all'esecuzione degli interventi specifici presso le sedi dei propri reparti. A decorrere dall'esercizio finanziario 2014 sono trasferiti ai competenti programmi degli stati di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze gli importi corrispondenti agli stanziamenti di spesa confluiti dall'1° gennaio 2013 ai fondi di cui al comma 6".».

10.22

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, IURLARO, ZIZZA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla

legge 15 luglio 2011, n. 111. dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-*bis*. In relazione alle specifiche esigenze di operatività dei compiti di tutela della sicurezza e del soccorso pubblico, sono altresì escluse dalla disciplina di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, le sedi della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per far fronte a imprevedibili e indifferibili esigenze di pronta operatività e a una maggiore mobilità del personale, connesse all'assolvimento dei propri compiti istituzionali, il Corpo della guardia di finanza è autorizzato, previa comunicazione all'Agenzia del demanio, all'esecuzione degli interventi specifici presso le sedi dei propri reparti. A decorrere dall'esercizio finanziario 2014 sono trasferiti ai competenti programmi degli stati di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze gli importi corrispondenti agli stanziamenti di spesa confluiti dal 1 gennaio 2013 ai fondi di cui al comma 6".».

10.23

MUNERATO, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n.201 del 2011, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria».

10.24

DE PETRIS, URAS

Sostituire il comma 6 e il 7 con i seguenti:

«6. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo definisce, sentite la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e la società di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, un programma straordinario di riutilizzo sociale degli immobili pubblici, compresi quelli detenuti dal Ministero della difesa e non utilizzati per finalità istituzionali, che preveda l'amministrazione diretta dei beni da parte dei Comuni o l'assegnazione degli stessi in concessione a titolo gratuito a comunità, ad Enti, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

7. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono individuati i beni immobili appartenenti all'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa da trasferire a Comuni, Enti Regionali per il diritto allo studio e Atenei per finalità legate al funzionamento ordinario delle Università e all'erogazione dei servizi relativi al diritto allo studio, con priorità al riutilizzo a scopo abitativo».

Conseguentemente, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-*bis.* Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

10.25

CHIAVAROLI

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. In considerazione dei vincoli economici e finanziari e degli obiettivi di bilancio di medio termine derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli accordi internazionali, con particolare riferimento al rispetto della regola del debito, e al fine di assicurare, in attuazione dell'articolo 97 della Costituzione, la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, è nominato un Commissario straordinario, al quale spetta il compito di definire, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e in raccordo con il Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, un programma quinquennale per la cessione di beni immobiliari e mobiliari di proprietà delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione dei beni tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dal quel derivino introiti per non inferiori a 5.000 milioni di euro per l'anno 2014 e 10.000 milioni di euro annui per il periodo 2015-2018. Tra le predette amministrazioni pubbliche sono incluse tutte le amministrazioni, autorità, anche indipendenti, organismi; uffici, agenzie o soggetti pubblici comunque denominati, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, le amministrazioni locali e gli altri enti compresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, nonché le società a totale partecipazione pubblica diretta e indiretta e le società quotate e non quotate controllate da soggetti pubblici.

6-*bis*. Entro sessanta giorni dalla data di nomina il Commissario straordinario, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze; trasmette il programma di cui al comma 6 al Consiglio dei Ministri, indicandovi l'elenco dettagliato dei beni mobili e immobili da sottoporre in ciascuna annualità a procedure di alienazione, le relative modalità di cessione per ciascuna tipologia o gruppo di beni, le stime del gettito atteso e le eventuali modifiche normative che si rendano necessarie per l'attuazione del piano medesimo.

6-*ter*. Il programma è approvato entro il 1º aprile 2014 con deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentite la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e la società di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed è riportato in apposito allegato al Documento di economia e finanza 2014.

6-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di individuazione, attraverso separata contabilizzazione, dei risparmi permanenti connessi alla minore spesa per interessi sul debito pubblico rispetto alla spesa stimata nel quadro di finanza pubblica indicato nel Documento di economia e finanza, derivanti dall'attuazione del programma. Dette maggiori risorse, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, sono destinate in via esclusiva al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale di cui all'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

6-*quinquies*. Il Commissario straordinario si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni di una apposita struttura di missione istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso la Presidenza del Consig1io dei Ministri ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 303 del 30 luglio 1999, nonché della collaborazione del Ministero dell'economia e delle finanze ? Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, dell'Istituto Nazionale di Statistica e dell'Agenzia del demanio ed ha accesso, sulla base di apposite intese, alla banche dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa del patrimonio pubblico gestita da soggetti pubblici.

6-*septies*. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato riferisce ogni sei mesi alle Camere sullo stato di attuazione del programma di cui al comma 6-*ter* e invia altresì al Parlamento una relazione annuale sulla sua attuazione. La predetta relazione è trasmessa anche alla Corte dei conti».

10.26

D'ALÌ, MANDELLI

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. È istituita una società veicolo ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, per l'attuazione di un programma di dismissione delle proprietà immobiliari disponibili dello Stato e degli enti territoriali per un valore complessivo non inferiore a 250 miliardi di euro. La società può effettuare operazioni di cartolarizzazione alle quali si applicano le disposizioni contenute nel decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. I proventi sono finalizzati

all'abbattimento del debito pubblico dello Stato. Il patrimonio ed il relativo programma di dismissioni sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche con riferimento agli indirizzi e alle misure adottate ai sensi del successivo comma 32.

6-*bis*. Con i risparmi derivanti dal minore volume degli interessi passivi conseguente alla riduzione del debito pubblico realizzata in applicazione del comma 6, sono promosse, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalle disposizioni dell'Unione europea, politiche selettive di sviluppo economico. A tal fine, presso il Ministero dell'economia e delle finanze può essere istituito un ulteriore fondo, da alimentare possibilmente con altre risorse rivenienti di attività di *spending review*, anche con riferimento agli indirizzi e alle misure adottate ai sensi del successivo comma 32, da emanarsi entro il 30 dicembre 2014, per finanziare iniziative di sostegno con le seguenti finalità:

a) incentivazioni alle imprese per investimenti, ricerca e innovazione;

b) miglioramento della dotazione di infrastrutture nel territorio nazionale;

c) facilitazione dell'accesso al credito per le imprese e per le famiglie;

d) accelerazione dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche;

e) potenziamento delle strutture dedicate all'azione di contrasto all'evasione fiscale;

f) maggiore efficienza della giustizia civile;

g) miglioramento delle dotazioni scolastiche e della qualità dei livelli di istruzione;

h) efficienza delle amministrazioni pubbliche;

i) incentivazione alla crescita demografica mediante agevolazioni per le famiglie.

6-*ter*. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, è abrogato».

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

10.27

ENDRIZZI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA

Al comma 6, dopo le parole: «il Governo definisce», *aggiungere le seguenti:* «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,».

10.28

MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO

Al comma 6, dopo le parole: «sentite la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» *aggiungere le seguenti:* «le competenti Commissioni parlamentari».

10.29

URAS, DE PETRIS

Al comma 6, sostituire le parole da: «un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici, compresi quelli del ministero della Difesa non utilizzati per finalità istituzionali», *con le seguenti:* «un programma straordinario di cessione di immobili del demanio militare al patrimonio delle Regioni e dei Comuni e per successive alienazioni».

Conseguentemente dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro a decorrere da1 2014.

10.30

PUGLISI, MINEO, TOCCI, IDEM, MARTINI, ZAVOLI, MARCUCCI, DI GIORGI

Al comma 6, la parola: «cessioni» *è sostituita con le seguenti:* «riutilizzo sociale», *e le parole da:* «tale da» *fino alla fine del comma, sono sostituite con le seguenti:* «che preveda l'amministrazione diretta dei beni da parte dei Comuni o l'assegnazione degli stessi in concessione a titolo gratuito a comunità, ad Enti, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati

di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

Al comma 7, le parole: «all'Agenzia del demanio per la successiva dismissione», *sono sostituite dalle seguenti:* «a Comuni, Enti Regionali per il diritto allo studio e Atenei per finalità legate al funzionamento ordinario delle Università e all'erogazione dei servizi relativi al diritto allo studio, con priorità al riutilizzo a scopo abitativo».

10.31

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS

Al comma 6, sostituire le parole: «500 milioni» *con le seguenti:* «1.000 milioni» *e aggiungere, infine il seguente periodo:* «Quota parte delle risorse derivanti dal presente comma, pari a 500 milioni di euro annui, vengono riassegnate al MIUR per la ristrutturazione dell'edilizia scolastica».

10.32

MOLINARI, ENDRIZZI, VACCIANO, PEPE, BOTTICI, MANGILI

Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: «I predetti immobili pubblici dovranno essere ceduti ad un prezzo non inferiore al valore medio di mercato come risultante delle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate».

10.33

CRIMI, ENDRIZZI, CAMPANELLA, MORRA

Al comma 6, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Sul programma straordinario di cui al presente comma sono acquisiti i pareri di congruità dell'Agenzia del Territorio e della Corte dei Conti».

10.34

ZANONI, BROGLIA, LAI, CUOMO

Al comma 6, alla fine aggiungere il seguente periodo: «Dal programma straordinario di cui al presente comma sono esclusi gli immobili pubblici oggetto di richiesta da parte degli enti territoriali ai sensi e nei termini dell'articolo 56-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e ai sensi dell'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85».

10.35

URAS, DE PETRIS

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dal programma straordinario di cui al presente comma sono esclusi gli immobili pubblici oggetto di richiesta da parte degli enti territoriali ai sensi e nei termini dell'articolo 56-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e ai sensi dell'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85».

10.36

MANGILI, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Tale programma deve essere sottoposto al parere delle commissioni parlamentari competenti per materia al fine di valutare la congruità del cronoprogramma ai fini dell'ottenimento degli effetti positivi sui saldi di finanza pubblica nonché la tipologia dei beni individuati e la congruità del prezzo di vendita rispetto ai valori di mercato per tipologia di beni similari».

Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«1. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, per il settore di propria competenza, con

decreto del Ministro dei beni culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato».

10.37

ZANONI, BROGLIA, LAI, CUOMO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 56-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, con la legge 9 agosto 2013, n. 98 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. I Comuni, le Province, le Città Metropolitane e le Regioni che intendono acquisire la proprietà dei beni di cui al comma 1 possono farne richiesta secondo le modalità previste al comma 2 ogni anno successivo all'anno 2013, nel periodo intercorrente tra il 1º settembre ed il 30 novembre";

b) al comma 7:

l) al primo periodo, dopo le parole: "sono ridotte" e prima delle parole: "in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1", sono inserite le seguenti: "per tutta la vigenza dei relativi contratti;

2) alla fine del primo periodo, dopo le parole: "al trasferimento di cui al comma 1", sono inserite le seguenti: "al netto delle spese di gestione sostenute dall'ente richiedente in ciascun anno";

c) al comma 10, alla fine è aggiunto il seguente periodo: "Resta ferma tuttavia la possibilità per l'ente territoriale di stabilire se destinare la quota residua del 25 per cento prevista dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, alla riduzione del proprio debito oppure al Fondo per l'ammortamento titoli di Stato";

d) al comma 11:

1) al primo periodo, dopo le parole: "coesione sociale, è altresì. Destinato" e prima delle parole: "al Fondo per l'ammortamento", sono inserite le seguenti: "a discrezione dell'ente interessato, alla riduzione del debito dell'ente stesso o";

2) al primo periodo, sono eliminate le seguenti parole: "con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85";

3) al primo periodo sono eliminate le seguenti parole: ", salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente";

4) all'ultimo periodo, dopo le parole: "Per la parte non destinata" e prima delle parole: "al fondo per l'ammortamento", sono inserite le seguenti: "alla riduzione del debito dell'ente o";

5) alla fine del comma aggiungere il seguente periodo: "Il versamento al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato è effettuato mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN, ai sensi della Circolare della Ragioneria Generale dello Stato"».

10.38

CERONI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 8, le parole: "escluse quelle di pregio ai sensi del comma 13," sono soppresse;

2) il comma 13 è abrogato;

3) al comma 14, le parole: "non di pregio ai sensi del comma 13" sono soppresse;

4) al comma 20, le parole: "escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13," sono soppresse.

"6-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, nel limite massimo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalla effettiva dismissione degli immobili a valori di stima superiori a quelli di cartolarizzazione"».

10.39

LANZILLOTTA, LUIGI MARINO, D'ONGHIA, MERLONI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Ove la valorizzazione degli immobili pubblici da dismettere ai sensi del comma precedente sia subordinata all'adozione di deliberazioni di competenza degli enti locali nei quali è situato l'immobile, l'erogazione di contributi di qualsiasi natura al comune interessato è sospesa fino all'adozione delle predette deliberazioni».

10.40

ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 3, comma 14 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo le parole: "dalla data dell'acquisto" aggiungere il seguente periodo: "Sono esclusi dalla disposizione di cui al presente comma gli atti di disposizione compiuti da coloro che hanno acquistato gli immobili per successione"».

10.41

URAS, PETRAGLIA, BENCINI, MAURIZIO ROMANI

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le risorse derivanti dalla dismissione di cui al presente comma, vengono riassegnate al MIUR per il miglioramento dell'offerta formativa delle scuole (MOF)».

10.42

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «le risorse derivanti dalla dismissione di cui al presente comma vengono riassegnate al MIUR per il miglioramento dell'offerta formativa delle scuole (MOF)».

10.43

PUGLISI, TOCCI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Al comma 3, dell'articolo 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: "uffici scolastici regionali", ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: "o interregionali".

10.44

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI

Al comma 8, sostituire le parole: "per gli anni 2015 e 2016", *con le seguenti:* "per l'anno 2015 e 100 milioni per l'anno 2016".

10.45

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. In via sperimentale, il Ministro della giustizia può disporre, nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con le Regioni e le Province autonome, che vengano utilizzati, per il tempo necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di servizio oggetto delle convenzioni sono integralmente a carico del bilancio della Regione"».

10.46

AMATI, VALENTINI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Per la dotazione del Fondo per lo sminamento umanitario, istituito dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, i relativi programmi di spesa per gli anni 2014, 2015 e 2016, sono integrati in maniera da raggiungere l'importo di 750.000 euro per ciascuno dei predetti anni».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 120;
2015: ? 120;
2016: ? 120.

10.47

MANCONI, FATTORINI, LUMIA, FEDELI, DI GIORGI, MATURANI, CONTE, SERRA, DE PETRIS, AMATI, BERTOROTTA, BLUNDO, BONFRISCO, CAPACCHIONE, CASSON, CANTINI, CATALFO, CIRINNÀ, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, D'ADDA, DE CRISTOFARO, DE PIN, DONNO, FABBRI, ELENA FERRARA, FILIPPIN, GAMBARO, RITA GHEDINI, GINETTI, LAI, LIUZZI, LO GIUDICE, MANASSERO, MAZZONI, MARGIOTTA, ORRÙ, PADUA, PAGLIARI, PALERMO, PEZZOPANE, ROMANO, SCALIA, SILVESTRO, SOLLO, SPILABOTTE, SIMEONI, TRONTI, VALENTINI

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-*bis*. Alla legge 21 aprile 2011, n. 62, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 2, le parole: ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica," sono soppresse;

b) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: "introdotto dall'articolo 1, comma 3," sono aggiunte le seguenti: "e delle case famiglia protette previste dall'articolo 284 del codice di procedura penale e dagli articoli 47-*ter* e 47-*quinquies* della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1, comma 2, e 3".

"10-*ter*. Agli oneri aggiunti derivanti dal comma 10-*bis*, valutati in 1.000.000 di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, dello stanziamento del fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228."».

10.48

FALANGA

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 37, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, in legge, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 11 è sostituito con il seguente:

"11. In considerazione dell'ingente arretrato civile e a supporto dell'attività giudiziaria di smaltimento dell'arretrato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché per la stipula nell'anno 2014 di 3100 contratti a tempo determinato della durata di 6 mesi per quei lavoratori che abbiano completato il tirocinio formativo presso il Ministero della Giustizia, in virtù dell'articolo l, comma 25, lettera *c)*, legge del 24 dicembre 2012, n. 228, nel limite di spesa di 46 milioni di euro, di cui 7,5 milioni di euro a valere sulle risorse confluite nel capitolo di spesa di cui al comma 10. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria"».

Conseguentemente:

a) all'articolo 9, comma 6, le parole: «con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2014»

sono sostituite con le seguenti: «con dotazione di 31,5 milioni di euro per l'anno 2014»;

b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 20.000;
2015: ? 0;
2016: ? 0.

10.49

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, BERTOROTTA

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-*bis*. Al fine di garantire la razionalizzazione, l'efficienza e l'economicità dell'organizzazione degli enti e degli apparati pubblici, lo stanziamento assegnato al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori è ridotto di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016.

10-*ter*. I risparmi di spesa complessivamente conseguiti a seguito dell'adozione delle misure di contenimento della spesa pubblica di cui al comma 10-*bis*, sono riversati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'apposito capitolo di spesa destinato al finanziamento del rinnovo contrattuale del settore del trasporto pubblico locale, nell'ambito del Programma 2.7 ? Sviluppo e sicurezza della mobilità locale, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

10.50

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, MANGILI

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-*bis*. Al fine di garantire la razionalizzazione, l'efficienza e l'economicità dell'organizzazione degli enti e degli apparati pubblici, lo stanziamento assegnato al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori è ridotto di un milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016.

10-*ter*. I risparmi di spesa complessivamente conseguiti a seguito dell'adozione delle misure di contenimento della spesa pubblica di cui al comma 10-*bis*, sono riversati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge7 agosto 2012, n. 135, istituito nell'ambito del Programma 2.7 ? Sviluppo e sicurezza della mobilità locale dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

10.51

BRUNO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, i compensi professionali per incarichi affidati ad avvocati esterni possono essere liquidati, dalle pubbliche amministrazioni o dalle società da queste interamente controllate o con partecipazione maggioritaria ovvero dalle autorità amministrative indipendenti, in misura non superiore al valore medio dei parametri di cui ai decreti adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 o ai sensi della legge 31 dicembre 2012 n. 247, decurtato dell'1 per cento. Nella medesima misura dell'1 per cento sono ridotti i compensi liquidati dalle pubbliche amministrazioni a seguito di sentenza favorevole con compensazione delle spese ai sensi del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di altre. analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marze 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente dagli enti, dalle autorità amministrative indipendenti, dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria e dalle società da essi interamente partecipate o con partecipazione maggioritaria ad apposito capitolo di bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali, agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di

Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale e alle società da questi interamente partecipate o con partecipazione maggioritaria».

Conseguentemente all'articolo 11, sopprimere il comma 6.

10.52

CERONI

Sopprimere i commi da 11 a 14.

10.53

COMAROLI, BITONCI

Al comma 12, lettera a), *dopo le parole:* «e della Camera dei deputati,» aggiungere le seguenti: «del Parlamento europeo nonché dei *referendum* anche regionali».

Conseguentemente, abrogare il comma 2-bis *dell'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.*

10.54

LEZZI, MOLINARI, BULGARELLI, BERTOROTTA, MANGILI

Al comma 13 dopo le parole: «dall'entrata in vigore della presente legge» *aggiungere le seguenti:* «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti».

10.55

CRIMI, ENDRIZZI, CAMPANELLA, MORRA

Al comma 13, dopo le parole: «e successive modificazioni» *inserire le seguenti:* «nonché delle società, che non emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, controllate direttamente o indirettamente dalle medesime amministrazioni».

10.56

CERONI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. In ottemperanza della decisione della Commissione europea C(2012) 8230 final del 20 novembre 2012, le spedizioni postali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono assicurate dal fornitore del servizio postale universale individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 11 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e successive modificazioni, e sono garantite dallo stesso per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio universale, al fine di permettere l'ammortamento delle attività necessarie per fornire il servizio».

10.57

CANDIANI, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 261 si applicano anche ai sindaci dei comuni interessati da una fusione ai sensi del medesimo articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

10.58

CRIMI, ENDRIZZI, CAMPANELLA, MORRA

Al comma 14 sopprimere le parole da: «, fatti salvi» *fino alla fine del periodo.*

10.59

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Sopprimere il comma 15 .

10.60

ZANDA, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI

Sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. In attuazione della specificità riconosciuta dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applicano anche alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, nonché alla Polizia di Stato e alla Guardia di finanza, previa comunicazione al

Ministero dell'economia e delle finanze dell'attestazione del ricorso ad autonome procedure informatiche che assicurino risparmi di spesa netta gestione del pagamento delle competenze fisse e accessorie al personale dipendente rispetto ai costi stabiliti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dall'articolo 11, comma 9, quinto periodo, del predetto decreto-legge n. 98 del 2011 e secondo i parametri ivi indicati. Sono fatte salve le previsioni di cui all'articolo 1, comma 447, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

10.61

GASPARRI

Sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. In attuazione della specificità riconosciuta dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applicano anche alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, nonché alla Polizia di Stato e alla Guardia di finanza, previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze dell'attestazione del ricorso ad autonome procedure informatiche che assicurino risparmi di spesa nella gestione del pagamento delle competenze fisse e accessorie al personale dipendente rispetto ai costi stabiliti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dall'articolo 11, comma 9, quinto periodo, del predetto decreto-legge n. 98 del 2011 e secondo i parametri ivi indicati. Sono fatte salve le previsioni di cui all'articolo 1, comma 447, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

10.62

GASPARRI, BONFRISCO, MANDELLI, CERONI, MILO

Sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. In attuazione della specificità riconosciuta dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applicano anche alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, nonché alla Polizia di Stato e alla Guardia di finanza, previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze dell'attestazione del ricorso ad autonome procedure informatiche che assicurino risparmi di spesa nella gestione del pagamento delle competenze fisse e accessorie al personale dipendente rispetto ai costi stabiliti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dall'articolo 11, comma 9, quinto-periodo, del predetto decreto-legge n. 98 del 2011 e secondo i parametri ivi indicati. Sono fatte salve le previsioni di cui all'art. 1, comma 447, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

10.63

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, IURLARO, ZIZZA

Sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. In attuazione della specificità riconosciuta dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si appiicano anche alle Forze armate, compresa l'Anna dei carabinieri, nonché alla Polizia di Stato e alla Guardia di finanza, previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze dell'attestazione del ricorso ad autonome procedure informatiche che assicurino risparmi di spesa nella gestione del pagamento delle competenze fisse e accessorie al personale dipendente rispetto ai costi stabiliti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dall'articolo 11, comma 9, quinto periodo, del predetto decreto-legge n. 98 del 2011 e secondo i parametri ivi indicati. Sono fatte salve le previsioni di cui all'art. 1, comma 447, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

10.64

BROGLIA, VATTUONE

Al comma 15, sostituire le parole: «Entro il 1º gennaio 2015,» *con le seguenti:* «Entro il 1º gennaio 2017,».

10.65

BROGLIA, VATTUONE

Al comma 15, sostituire ove ricorrono le parole: «Entro il 1º gennaio 2015,» *con le seguenti:* «Entro il 1º gennaio 2017,».

10.66

CERONI

Al comma 15, sostituire le parole: «Entro il 1º gennaio 2015,» *con le seguenti:* «Entro il 1º gennaio 2016,».

10.67

DIVINA, COMAROLI, BITONCI

Al comma 15, in fine, aggiungere le seguenti parole: «Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero della Salute monitorizza tutte le procedure, nell'ambito delle Regioni e delle province autonome, per l'acquisto di beni e servizi del Servizio Sanitario Nazionale al fine di renderle coerenti con gli obiettivi della *spending review* secondo criteri di uniformità e omogeneità nel rapporto qualità/prezzo, nonchè al fine di garantire la necessaria pubblicità e trasparenza amministrativa».

10.68

GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 15 inserire i seguenti commi:

«15-*bis*. Al fine di favorire i processi di ristrutturazione e liberalizzazione relativi alle società totalmente partecipate o controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 all'art. 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente lettera: e-*bis*) per l'utilizzo da parte di datori di lavoro pubblici del personale derivante dalle società totalmente partecipate o controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 soppresse o poste in liquidazione con esclusivo riferimento alle funzioni internalizzate dalle stesse.

15-*ter.* Ai fini della stipula di contratti di somministrazione a tempo indeterminato per le finalità di cui al precedente comma, si provvede nei limiti della relativa spesa per il personale consolidata, comprensiva della spesa dell'ente e della società soppressa o posta in liquidazione».

10.69

BOCCHINO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, BERTOROTTA

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

«15-*bis*. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli istituti bancari, operanti come tesorerie o cassieri delle Pubbliche Amministrazioni, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 11 delle legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall'articolo 161, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, devono riportare il campo specifico relativo al Codice Unico di Progetto ? CUP, nell'ambito del tracciato informatico dei dati da trasmettere al SIOPE ? Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici, istituito in attuazione dell'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ? ai sensi dell'articolo 14, commi dal 6 all'11, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché, qualora l'Ente presenti il mandato di pagamento solo su supporto cartaceo, registrare il CUP sui correlati mandati di pagamento informatici.

15-*ter*. Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, gli atti convenzionali relativi all'attribuzione della gestione del servizio di tesoreria, stipulati tra l'istituto bancario e le Amministrazioni pubbliche, devono contenere, pena la nullità del relativo atto, la seguente clausola: "L'istituto bancario inserisce il Codice Unico di Progetto, riportato nel mandato di pagamento predisposto dall'amministrazione. La mancanza di tale adempimento comporta l'applicazione di una penale di euro 100 per ciascun mandato privo del CUP a carico dell'istituto tesoriere o cassiere».

10.70

MOLINARI, PEPE, BERTOROTTA, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-*bis*. All'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 1, dopo le parole: "vigili del fuoco" sono aggiunte le seguenti: "polizia locale"».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis.* All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2014";

c) al comma 13, lettera *a),* numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento»;

d) al comma 19, lettere *a), b)* e *c)* numero 3), le parole: "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";

e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

1) nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 10 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".

2) nell'ultimo periodo, le parole: "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: "28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-*bis)* a c-*quater),* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-*bis)* a c-*quinquies),* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 10 gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

h) al comma 29, le parole: "1º gennaio 2012" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1º gennaio 2014", "31 dicembre 2013»;

i) ai commi 30 e 31, le parole: "31 marzo 2012" e le parole: "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

l) al comma 32, le parole: "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90.91 per cento del loro ammontare";

m) al comma 33 le parole: "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90.91 per cento del loro ammontare.".

7-*ter.* Alle disposizioni di cui al comma 7-*bis,* si applicano, in quanto compatibili, i decreti del

Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

7-*quater*. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito. con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-*quinquies*. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-*sexies*. Le disposizioni dei commi da 7-*bis* a 7-*quinquies,* esplicano effetto a decorrere dal 1º gennaio 2014».

10.71

GASPARRI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-*bis*. Al fine di assicurare la funzionalità delle Forze di polizia, nonché per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa, al personale civile e militare del comparto sicurezza, in relazione alla spificità delle funzioni e delle attività svolte, l'erogazione dei compensi per lavoro straordinario è disposta previo ricorso a procedure o attestazioni idonei all'accertamento dell'effettiva durata della prestazione di lavoro, in sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze. Con le stesse modalità viene documentato il compenso per lavoro straordinario prestato dal personale civile di altri ruoli che opera nei medesimi uffici o reparti.».

10.72

GASPARRI, BONFRISCO, MANDELLI, CERONI, MILO

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-*bis*. Al fine di assicurare la funzionalità delle Forze di polizia, nonché per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa, al personale civile e militare del comparto sicurezza, in relazione alla specificità delle funzioni e delle attività svolte, l'erogazione dei compensi per lavoro straordinario è disposta previo ricorso a procedure o attestazioni idonei all'accertamento dell'effettiva durata della prestazione di lavoro, in sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze. Con le stesse modalità viene documentato il compenso per lavoro straordinario prestato dal personale civile di altri ruoli che opera nei medesimi uffici o reparti.».

10.73

ZANDA, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-*bis*. Al fine di assicurare la funzionalità delle Forze di polizia, nonché per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa, al personale civile e militare del comparto sicurezza, in relazione alla specificità delle funzioni e delle attività svolte, l'erogazione dei compensi per lavoro straordinario è disposta previo ricorso a procedure o attestazioni idonei all'accertamento dell'effettiva durata della prestazione di lavoro, in sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze. Con le stesse modalità viene documentato il compenso per lavoro straordinario prestato dal personale civile di altri ruoli che opera nei medesimi uffici o reparti».

10.74

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, IURLARO, ZIZZA

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-*bis*. Al fine di assicurare la funzionalità delle Forze di polizia, nonché per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa, al personale civile e militare del comparto sicurezza, in relazione alla specificità delle funzioni e delle attività svolte, l'erogazione dei compensi per lavoro straordinario è disposta previo ricorso a procedure o attestazioni idonei all'accertamento dell'effettiva durata della prestazione di lavoro, in sostituzione-dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze. Con le stesse modalità viene documentato il compenso per lavoro straordinario prestato dal personale civile di altri ruoli che opera nei medesimi uffici o reparti».

10.75

MANDELLI, D'ALÌ

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. All'articolo 1, comma 144, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, limitatamente al comma 143, per le esigenze relative alla sola attività ispettiva dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».

Conseguentemente all'articolo 9, sopprimere il comma 14.

10.76

RUTA

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. All'articolo 1, comma 144, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, limitatamente al comma 143, per le esigenze relative alla sola attività ispettiva dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

10.77

FORMIGONI, RUVOLO, DALLA TOR

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. All'articolo 1, comma 144, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, limitatamente al comma 143, per le esigenze relative alla sola attività ispettiva dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».

10.78

DI BIAGIO, DI MAGGIO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. All'articolo 1, comma 144, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, limitatamente al comma 143, per le esigenze relative alla sola attività ispettiva dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».

10.79

LANZILLOTTA

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Entro 6 mesi dall'approvazione della presente legge, il Governo presenta un piano per la razionalizzazione e la riduzione del numero di Autorità portuali, evidenziando i possibili risultati in termini di riduzione di spesa e di efficienza ed efficacia operativa».

10.80

LANZILLOTTA, LUIGI MARINO, MARAN

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*.-Entro 6 mesi dall'approvazione della presente legge, il Governo presenta un piano per l'accorpamento dei Corpi di polizia, compresa l'Arma dei Carabinieri, evidenziando i possibili risultati in termini di riduzione di spesa e di efficienza ed efficacia operativa».

10.81

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, AIROLA, GIARRUSSO

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-*bis*. A decorrere dal 2014, nessun rimborso è dovuto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie avanzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le prestazioni effettuate a fronte di richieste avanzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il vigente listino approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni».

10.82

BISINELLA, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-*bis*. Gli oneri previsti dall'articolo 4, punto 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e relativi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo n. 139 del 8 marzo 2006, sono a carico della medesima. Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente comma, fino ad un massimo di euro 500.000 annue a decorrere dal 2014, si provvede mediante riduzione degli stanzia menti di spesa di cui alla Tabella A, Fondo Speciale di Parte Corrente, Ministero dell'Economia e delle Finanze».

10.83

PANIZZA, ZIN, PALERMO

Sopprimere i commi 16 e 17.

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in 400 mila euro, si provvede: mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies, *comma 1, del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 12 novembre 2011. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».*

10.84

CERONI

Sopprimere i commi 16 e 17.

10.85

CALIENDO, FILIPPI, LUMIA, BUEMI, ALBERTINI, BARANI

Sopprimere i commi 16 e 17.

10.86

LANZILLOTTA, LUIGI MARINO

Sopprimere i commi 16 e 17.

10.87

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, MANGILI

Sopprimere il comma 16.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 800;
2015: ? 800;
2016: ? 800.

10.88

MAURO MARIA MARINO, BERTUZZI, GIANLUCA ROSSI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212 cessa di avere efficacia il 31 dicembre 2015.»

Conseguentemente al comma 11 dell'articolo 4, sostituire le parole: «70 milioni» *e* «80 milioni» *con le altre:* «69 milioni» e «79 milioni».

10.89

MAURO MARIA MARINO, BERTUZZI, GIANLUCA ROSSI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. All'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Garante del contribuente, operante in piena autonomia e a titolo gratuito, è organo monocratico scelto e nominato dal presidente della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di servizio;

b) avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza.";

b) al comma 4 le parole: "e il compenso" sono soppresse».

10.90

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis*. I soggetti titolari, alla data di entrata in vigore della presente legge, di contratti di consulenza stipulati con società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici, cessano il proprio rapporto di lavoro improrogabilmente al 28 febbraio 2014. Alle stesse società è fatto divieto di coprire, mediante nuove assunzioni o passaggi di livello contrattuale, le posizioni resesi disponibili in organico con la cessazione dei rapporti di lavoro di cui al periodo precedente».

10.100

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis*. I soggetti titolari di trattamento pensionistico i quali hanno sottoscritto contratti di consulenza con società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici cessano il proprio rapporto di lavoro improrogabilmente al 28 febbraio 2014. Alle stesse società è fatto divieto di coprire, mediante nuove assunzioni o passaggi di livello contrattuale, le posizioni resesi disponibili in organico con la cessazione dei rapporti di lavoro di cui al periodo precedente.»

10.101

CALIENDO, FILIPPIN, LUMIA, BUEMI, ALBERTINI, BARANI

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-*bis*. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché, per il solo anno 2014, nella prospettiva di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari e per consentire ai lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e ai disoccupati e agli inoccupati, che a partire dall'anno 2010 hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari, il completamento del percorso formativo entro il 31 dicembre 2014, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro. La titolarità del relativo progetto formativo è assegnata al Ministero della giustizia. A decorrere dall'anno 2015 tale ultima quota è destinata all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria.»

10.102

COMAROLI, BITONCI

Al comma 18, dopo le parole: «nonché negli anni», *aggiungere le seguenti:* «2014,».

10.103

ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Sopprimere il comma 19.

Conseguentemente, incrementare del corrispondente importo la somma relativa alla riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello stato per consumi intermedi, di cui all'art. 10, comma 37, modificando proporzionalmente, altresì, gli importi di cui all'allegato 5 ivi richiamato.

10.104

URAS, DE PETRIS

Sopprimere il comma 19.

Conseguentemente dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 82,6 milioni di euro nel 2015 e di 192,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

10.105

URAS, DE PETRIS

Sostituire il comma 19, con i seguenti:

«19. L'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente: "515. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dal 2014, un fondo finalizzato ad escludere dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le persone fisiche esercenti le attività commerciali indicate all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero arti e professioni, esercitate in forma di attività autonomamente organizzate senza necessità di collaborazione altrui o di significativi investimenti e che dispongono, anche mediante locazione, di beni strumentali che non eccedano il minimo indispensabile per lo svolgimento delle attività stesse, il cui ammontare. massimo è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. La dotazione annua del predetto fondo è di 188 milioni di euro per l'anno 2014, di 252 milioni di euro per l'anno 2015, e di 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

19-*bis*. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 260 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di

appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento».

10.106

MARIO FERRARA, SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, BILARDI, NACCARATO

Al comma 20 aggiungere in fine i seguenti periodi:

«Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso all'abitazione in locazione, di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni, verranno conferiti i crediti dei proprietari per morosità giudizialmente accertata dei singoli conduttori e il singolo locatore potrà portare il relativo importo in compensazione dei seguenti tributi regionali e comunali:

a) IRPEF;

b) Bollo automobilistico;

c) TASI;

d) Scolastiche, Universitarie e Post universitarie di formazione.

Il Fondo nazionale provvederà al versamento sostitutivo e parallelamente al recupero del credito».

10.107

DIVINA, COMAROLI, BITONCI

Al comma 21, in fine, aggiungere le seguenti parole: «Le Autorità garanti, indipendenti, comprese l'IVASS e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, sono composte da un massimo di tre persone, le quali durano in carica per un periodo massimo di cinque anni e percepiscono un reddito annuo lordo di euro 150.000, salvo che i componenti non siano appartenenti della magistratura o della pubblica amministrazione, in quanto i redditi non sono cumulabili. Le Agenzie governative, comprese ISTAT e ISPRA, adeguano i propri bilanci con riduzioni lineari di spesa del 10 per cento. Le Autorità garanti e le Agenzie governative, qualora abbiano in corso un contratto di locazione passiva per la propria sede, sono tenute a reperire la disponibilità di un bene demaniale o di ente pubblico, al fine di contenere le spese di almeno il 50 per cento. Le medesime Autorità ed Agenzie sono dotate di una sola autovettura di servizio. Il bilancio complessivo del C.N.E.L. si adegua ad un taglio del 20 per cento dal 2014 e del 30 per cento a decorrere dal 2015, nella prospettiva di una riforma legislativa dell'organo di rilievo costituzionale che lo renda più idoneo alle esigenze istituzionali ed economico-sociali attuali».

10.108

DIVINA, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-*bis*. Le commissioni, i comitati, i collegi, gli osservatori, le strutture di missione, le conferenze di servizio, i nuclei, i avoli tecnici e qualsiasi organismo, presidenziale o ministeriale o regionale, composto da persone estranee alla pubblica amministrazione non possono comportare oneri finanziari a carico dello Stato. Tutte le autovetture di servizio sono diminuite del 50 per cento, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e non possono essere di cilindrata superiore a 2.000. Tale limite si applica anche alle autovetture utilizzate dai Servizi informativi di sicurezza. La corrispondente riduzione di spesa è attuata sui pertinenti capitoli di spesa ministeriali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il personale addetto alle autovetture di servizio viene restituito, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nella misura del 50 per cento, alle Amministrazioni o Corpi di appartenenza. È altresì restituito all'Amministrazione o Corpo di appartenenza il 50 per cento del personale dei Corpi di polizia in servizio presso il segretariato generale della Presidenza del consiglio dei ministri, previa definizione dei criteri di individuazione del personale da restituire. Gli arbitrati, le consulenze professionali e tecniche, i pareri pro veritate ed ogni altra prestazione resi da soggetti estranei alla pubblica amministrazione non possono dare diritto a compensi economici superiori a 10.000 euro, quale rimborso spese sostenute per l'espletamento dell'incarico».

10.109

GIUSEPPE ESPOSITO

Il comma 22, capoverso 523, sopprimere ovunque ricorrenti, le parole: «ed entrate di cui all'articolo 40 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994» *ed aggiungere, alla fine del primo periodo, il seguente:* «Alla medesima Autorità è attribuito, altresì, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, un contributo pari a 2 milioni di euro.» *nonché aggiungere, infine, il seguente periodo:* «Alla medesima Autorità è attribuito, altresì, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, un contributo pari a 0,17 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare *apportare le seguenti modificazioni:*

2014: ? 2.170

2015: ? 1.000

Alla Tabella II, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali apportare le seguenti modificazioni:

2015: ? 1.170.

10.110

MANDELLI

Al comma 22, compreso 523, sopprimere ovunque ricorrono, le parole: «ed entrate di cui all'articolo 40 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994».

10.111

MILO

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-*bis*. Le Fondazioni lirico-sinfoniche procedono, entro il termine di 60 giorni all'entrata in vigore della presente legge, alla stabilizzazione del personale artistico che ha svolto attività professionale nel quinquennio precedente per almeno duecentosettanta giorni, selezionato a seguito di procedure ad evidenza pubblica presso una o più fondazioni.

Conseguentemente:

a decorrere dal 1º gennaio 2014, l'aliquota dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti di cui all'allegato dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è fissata in euro 781,81 per mille chilogrammi;

nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995. n. 504, e successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure:

a) per l'anno 2014

Birra: euro 2,50 per ettolitro e per grado-Plato;

Prodotti alcolici intermedi: euro 70,00 per ettolitro;

Alcole etilico: euro 820 per ettolitro anidro;

b) a decorrere dall'anno 2015

Birra: euro 2,50 per ettolitro e per grado Plato;

Prodotti alcolici intermedi: euro 74 per ettolitro;

Alcole etilico: euro 845 per etto litro anidro.

10.112

D'ALÌ

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

«22-*bis*. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, assicurano il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando, secondo i rispettivi ordinamenti, misure di contenimento della spesa che garantiscano il raggiungi mento degli obiettivi di risparmio fissati dalla legge, anche alternative rispetto alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica ad esse applicabili. Resta in ogni caso precluso l'utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in conto capitale per finanziare spese di parte corrente».

10.113

MILO, D'ANNA, FALANGA, LANGELLA, SIBILIA

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

«22-*bis*. All'articolo 15, comma 17-*bis*, quarto periodo del decreto-legge n. 95 del 2012 dopo la parola: "provvede" sopprimere le parole: "all'eventuale"».

10.114

COMAROLI, BITONCI

Sopprimere il comma 23.

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

10.115

URAS, DE PETRIS

Sopprimere il comma 23.

Conseguentemente, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

10.116

PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI

Sopprimere il comma 23.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 10.000;
2015: ? 10.000;
2016: ? 10.000.

10.117

DI GIORGI

Sopprimere il comma 23.

10.118

GIANNINI

Sostituire il comma 23 con il seguente:

«23. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dalla riduzione dei consumi intermedi di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le istituzioni senza scopo di lucro dotate di personalità giuridica che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita secondo la definizione e i parametri fissati dal Sistema europeo dei conti (SEC 95) recepito dal Regolamento dell'Unione europea n. 2223 del 1996 (paragrafi 2.68 e 2.69).

La rispondenza dei parametri è verificata tramite i rilevamenti dell'ISTAT, di cui alla legge n. 196 del 2009, articolo 1, comma 3, periodicamente trasmessi al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo».

10.119

PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI

Sostituire il comma 23 con il seguente:

«23. A decorrere dall'anno 2014, gli organi di amministrazione degli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 devono comunicare qualunque spesa da essi deliberata di importo superiore a 50000 euro a tutti gli iscritti. La comunicazione di cui sopra deve avvenire tramite posta elettronica certificata».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 10.000;
2015: ? 10.000;
2016: ? 10.000.

10.120

PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI

Sostituire il comma 23 con il seguente:

«23. A decorrere dall'anno 2014, gli organi di amministrazione degli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 devono comunicare qualunque spesa da essi deliberata di importo superiore a 30000 euro tutti gli iscritti. La comunicazione di cui sopra deve avvenire tramite posta elettronica certificata».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni;*

2014: ? 10.000;
2015: ? 10.000;
2016: ? 10.000.

10.121

MARINELLO, BONFRISCO

Al comma 23, sostituire le parole: «effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010» *con le seguenti:* «vincolando, entro il 30 giugno di ciascun anno, una quota pari al 12 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010 in obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati».

10.122

GIUSEPPE ESPOSITO

Al comma 23, sopprimere le parole: «ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di personale».

10.123

BARANI

Al comma 23, sopprimere le parole: «ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di personale».

10.124

MANGILI, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI

Al comma 23, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli enti di cui al presente comma assicurano condizioni di trasparenza della gestione, rendendo accessibile mediante pubblicazione sul proprio sito *internet,* le delibere degli organi di amministrazione attiva. Non sono accessibili, se non nei limiti e con le forme stabilite dalla disciplina del diritto di accesso, le delibere la cui pubblicazione potrebbe alterare il corretto svolgimento di una procedura di gara o di concorso. Le delibere riguardanti persone sono pubblicate salvaguardando il diritto alla tutela dei dati personali. Sono pubblicate senza limitazioni le delibere riguardanti i componenti degli organi di direzione politica e amministrativa degli enti».

10.125

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI

Al comma 23, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli enti di cui al presente comma pubblicano sul proprio sito *internet* i dati completi relativi ai compensi percepiti da ciascun componente del consiglio di amministrazione in qualità di componente di organi di società o fondi controllati o partecipati dagli enti stessi».

10.126

BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 23, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I componenti dei consigli di amministrazione

degli enti di cui al presente comma non possono, in nessuna forma, percepire compensi o fruire di benefici di qualsiasi natura in qualità di componenti dei consigli di amministrazione di società o fondi controllati o partecipati dagli enti stessi».

10.127

SPOSETTI, VERDUCCI

Dopo il comma 23, inserire i seguenti:

«23-*bis*. All'articolo 6, comma 21-*sexies* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "Per il triennio 2011-2013" sono sostituite dalle parole: "Per il quinquennio 2011-2015".

23-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 23-*bis* si applicano con riferimento alle norme in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel senso che le agenzie fiscali possono esercitare la facoltà di cui all'articolo 6, comma 21-*sexies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, effettuando il riversamento per ciascun anno del quinquennio ivi previsto quale assolvimento, per l'anno precedente, delle disposizioni indicate».

10.128

MAURO MARIA MARINO, FAVERO

Dopo il comma 23, inserire i seguenti:

«23-*bis*. All'articolo 6, comma 21-*sexies* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "Per il triennio 2011-2013" sono sostituite dalle parole: "Per il quinquennio 2011-2015".

23-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 23-*bis* si applicano con riferimento alle norme in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel senso che le agenzie fiscali possono esercitare la facoltà di cui all'articolo 6, comma 21-*sexies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, effettuando il riversamento per ciascun anno del quinquennio ivi previsto quale assolvi mento, per l'anno precedente, delle disposizioni indicate».

10.129

PAGANO

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

«23-*bis*. Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale, di cui al comma 8 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti-legislativi 30 giugno 1994, n. 50, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono rivalutare la contribuzione su base composta al 31 dicembre di ciascun anno; con esclusione della contribuzione dello stesso anno, ad almeno il tasso di capitalizzazione di cui all'articolo 1, comma 9, della citata legge n. 335 del 1995. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati criteri e modalità di rivalutazione, tenuto conto anche dei rendimenti realizzati degli investimenti. Gli enti citati adottano le delibere di modifica ai propri regolamenti, da sattoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato-decreto legislativo n. 509 del 1994».

10.130

MIRABELLI, DE BIASI

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

«23-*bis*. In via straordinaria ed in relazione al grande evento Expo Milano 2015, l'Ente di cui al Decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo del 29 novembre 1991, è escluso dall'applicazione delle disposizioni relative ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 10.000;
2015: ? 10.000;
2016: ? 10.000.

10.131

MIRABELLI, DE BIASI

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-*bis*. In via straordinaria ed in relazione al grande evento Expo Milano 2015, l'Ente di cui al decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo del 29 novembre 1991, è escluso dall'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 10.000;
2015: ? 10.000;
2016: ? 10.000.

10.132

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-*bis*. Il comma 6 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23, è sostituito dal seguente:

"6. Al fine di garantire la partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento della finanza, pubblica e ai relativi risparmi di spesa applicabili, ciascuna Camera di commercio, l'Unione italiana delle camere di commercio e le singole Unioni regionali possono effettuare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento di tali obiettivi e l'eventuale versamento dei risparmi al bilancio dello stato il collegio dei revisori dei singoli enti attesta il conseguimento degli obiettivi di risparmio e le modalità compensative tra le diverse tipologie di spesa"».

10.133

URAS, DE PETRIS

Al comma 24 sostituire le parole: «del 3 per cento» *con le seguenti:* «del 30 per cento».

Conseguentemente, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

10.134

PUGLISI, MINEO, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 24 sostituire le parole: «3 per cento» *con le seguenti:* «30 per cento».

10.135

CENTINAIO, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Per le chiamate e prese di servizio degli Idonei alle procedure di valutazione comparativa per professori universitari di prima e di seconda fascia, bandite al sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, titolari di posti di ruolo, gli Atenei provvedono all'Immissione in servizio nel ruolo, rispettivamente, di prima fascia o di seconda fascia, qualora gli Idonei ne facciano esplicita richiesta, con decorrenza immediata degli effetti giuridici. Gli effetti economici dell'inquadramento decorrono a partire dal momento in cui l'Ateneo di appartenenza rientra nei limiti previsti dagli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 10**,*aggiungere il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Ulteriori riduzioni di spesa)

1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi

prodotti dal produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminati in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi Intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'Iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la *spending review,* di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dal Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi».

10.136

CHIAVAROLI

Sostituire i commi 25 e 26 con i seguenti:

«25. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le azioni della società Promuovi Italia s.p.a., costituita sulla base del comma 8-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal comma 74 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, sono trasferite a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze. A seguito del trasferimento, il patrimonio netto dell'ENIT ? Agenzia nazionale del turismo è ridotto del valore contabile corrispondente alla partecipazione trasferita. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo esercita i diritti dell'azionista, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria della società ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. Alla società si applica l'articolo 4, commi 3 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Un componente dell'organo amministrativo è indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, nonché a provvedere alle operazioni di ricapitalizzazione necessarie per la società, entro 30 giorni dalla data di trasferimento. Tutte le operazioni di cui al presente comma sono effettuate in regime di neutralità fiscale. Tutti i relativi atti, contratti, convenzioni e trasferimenti sono esenti da qualsivoglia tributo, comunque denominato.

26. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definito un piano di ristrutturazione e razionalizzazione, anche mediante, fusione e incorporazione; delle società direttamente o indirettamente controllate e di quelle interamente detenute che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing*. Contestualmente, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, dispone le modifiche allo statuto sociale di Promuovi Italia s.p.a., d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. La società svolge attività di assistenza tecnica al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in ordine alla gestione di azioni mirate allo sviluppo dei sistemi turistici, nonché funzioni di supporto agli interventi a sostegno dello sviluppo delle attività economiche e occupazionali della filiera dell'Industria turistica e dei settori merceologici ad essa

collegati. Entro i limiti dell'attività prevalente svolta per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la società può prestare attività in favore di altre amministrazioni pubbliche, ivi compresa l'ENIT ? Agenzia nazionale del turismo, attraverso la stipula di specifiche convenzioni, volte altresì a disporre l'utilizzo di fondi comunitari o risorse previste dalla legislazione vigente. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta dalla società».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'Economia e delle Finanze», *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 500;
2015: ? 500;
2016: ? 500.

10.137

AUGELLO

Sostituire il comma 25 con il seguente:

«25. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le azioni di Promuovi Italia s.p.a., costituita sulla base del comma 8-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal comma 74 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, sono cedute a titolo oneroso all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a., che entro il 31 dicembre 2013 provvede alle operazioni di ricapitalizzazione necessarie. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo esercita le funzioni di indirizzo e vigilanza su Promuovi Italia s.p.a. e, entro lo stesso termine indicato al periodo precedente, ne dispone le modifiche allo statuto sociale in conformità ai requisiti dell'*in house providing*, anche in deroga alle diverse disposizioni che regolano la *governance* dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a. e delle sue partecipate».

10.138

AUGELLO

Sostituire il comma 25 con il seguente:

«25. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le azioni di Promuovi Italia s.p.a., costituita sulla base del comma 8-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal comma 74 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.13.5, sono cedute a titolo oneroso, per un corrispettivo pari al patrimonio netto contabile della Società, a Invitalia ? Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a., che, entro 30 giorni dalla data del trasferimento, provvede alle operazioni di ricapitalizzazione necessarie. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo esercita le funzioni di indirizzo e vigilanza su Promuovi ltalia s.p.a. e, entro lo stesso termine indicato al periodo precedente, ne dispone le modifiche allo statuto sociale in conformità ai requisiti dell'*in house providing*, anche in deroga alle diverse disposilioni che regolano la *governance* di Invitalia ? Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a. e delle sue partecipate».

10.139

LANZILLOTTA, LUIGI MARINO

Sostituire il comma 25 con il seguente: «Promuovi Italia S.p.A. è soppressa. Le relative funzioni sono svolte dall'ENIT ? Agenzia nazionale del turismo».

10.140

DIVINA, COMAROLI, BITONCI

Al comma 25, quarto periodo, sostituire le parole da: «I componenti del consiglio di amministrazione» *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «I componenti del consiglio di amministrazione di Promuovi Italia S.p.A. attualmente in carica decadono dalla data di pubblicazione della presente legge e vengono scelti tra i dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del

Ministero dei Beni e attività culturali e del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo i criteri adottati con apposito regolamento. L'incarico non comporta oneri a carico dello Stato».

10.141

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, BERTOROTTA

Al comma 25, ottavo periodo, dopo le parole: «amministrazioni pubbliche» *aggiungere il seguente periodo:* «Alla stipula di tali convenzioni, le pubbliche amministrazioni devono farvi fronte avvalendosi delle sole risorse a tal fine già previste a legislazione vigente».

10.142

MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO

Al comma 25, tredicesimo periodo, dopo le parole: «Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,» *aggiungere le seguenti:* «previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».

10.143

SCALIA

Dopo il comma 25 inserire i seguenti:

«25-*bis*. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le azioni della società Agecontrol S.p.A (Agenzia pubblica per i controlli in agricoltura), detenute dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono trasferite a titolo gratuito al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Le azioni sono inalienabili.

25-*ter*. I componenti del consiglio di amministrazione di Agecontrol S.p.A attualmente in carica decadono dalla data di pubblicazione delle presente legge, senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e restano in carica fino alla data di convocazione dell'assemblea da convocare, entro trenta giorni, per il rinnovo degli organi decaduti e per le modifiche statutarie necessarie ai sensi della presente disposizione. Attraverso la stipula di specifiche convenzioni può essere previsto lo svolgimento di attività in favore di altre amministrazioni pubbliche.

25-*quater*. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, provvede a nominare per un triennio il nuovo organo amministrativo, che sarà un amministratore unico.

25-*quinquies*. il collegio sindacale di Agecontrol S.p.A. è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti.

25-*sexies*. La Corte dei Conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria della Società ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

25-*septies*. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato ad apportare con propri decreti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

25-*octies*. Tutte le operazioni di cui ai presente comma sono effettuate in regime di neutralità fiscale. Tutti i relativi atti, convenzioni e trasferimenti sono esenti da qualsivoglia tributo, comunque denominato».

10.144

NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

«25-*bis*. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le azioni della società Agecontrol S.p.A (Agenzia pubblica per i controlli in agricoltura), detenute da Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono trasferite a titolo gratuito al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Le azioni sono inalienabili. I componenti del consiglio di amministrazione di Agecontrol S.p.A attualmente in carica decadono dalla data di pubblicazione delle presente legge, senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile e restano in carica fino alla data di convocazione dell'assemblea da convocare, entro trenta giorni, per il rinnovo degli organi decaduti e per le modifiche

statutarie necessarie ai sensi della presente disposizione. Attraverso la stipula di specifiche convenzioni può essere previsto lo svolgimento di attività in favore di altre amministrazioni pubbliche. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, provvede a nominare per un triennio il nuovo organo amministrativo, che sarà un amministratore unico. Il collegio sindacale di Agecontrol S.p.A. è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti. La Corte dei Conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria della Società ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato ad apportare con propri decreti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, le occorrenti variazioni di bilancio. Tutte le operazioni di cui al presente comma sono effettuate in regime di neutralità fiscale. Tutti i relativi atti, convenzioni e trasferimenti sono esenti da qualsivoglia tributo, comunque denominato».

10.145

MILO, D'ANNA, FALANGA, LANGELLA, SIBILIA

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

«25-*bis*. I beneficiari di fondi d'investimento ricevuti nell'ambito di programmi finanziati a valere sulle iniziative, rientrati nei patti territoriali, negli strumenti di programmazione negoziata che non hanno potuto rispettare i termini di realizzazione dell'investimento per cause non imputabili direttamente all'imprenditore, possono produrre istanza di proroga dei termini fino o ad un massimo di 72 mesi. Tale nuovo termine viene accordato dall'Autorità che ha emesso il provvedimento di concessione dei benefici economici».

10.146

LANZILLOTTA

Al comma 26, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «può predisporre» *con le seguenti*: «predispone».

b) sostituire le parole: «anche mediante fusione e incorporazione, delle» *con le seguenti*: «finalizzato alla fusione e incorporazione delle».

10.147

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, SANTANGELO, MANGILI

Al comma 26, sostituire le parole: «può predisporre» *con la seguente:* «predispone».

10.148

SANTANGELO, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, BERTOROTTA

Al comma 26, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale Piano è adottato previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari».

10.149

D'ALÌ, MANDELLI

Dopo il comma 26, inserire i seguenti:

«26-*bis*. Al fine di garantire continuità di risorse destinate alla spesa per interventi a favore dei beni culturali, è abrogato il comma 16 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

26-*ter*. Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito un «Fondo per gli investimenti connessi alla tutela dei beni culturali». AI Fondo confluiscono le risorse rinvenienti dal comma 26-*quater*.

26-*quater*. Il comma 4 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dai seguenti:

"4. Una quota fino al 3 per cento degli stanziamenti, nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 previsti dalla Tabella E e destinati alle infrastrutture, è assegnata alla spesa per interventi di tutela dei beni culturali. Il programma, complessivo di interventi del triennio è approvato dal CIPE su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

4-*bis*. Con decreti, di natura non regolamentare, del Ministro dei beni e delle attività culturali e

del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le priorità degli interventi ed assegnati, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i finanziamenti di cui al comma 4"».

Conseguentemente, il comma 5 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato.

10.150

D'ALÌ, MANDELLI

Dopo il comma 26, inserire i seguenti:

«26-*bis*. Al fine di garantire continuità di risorse destinate alla spesa per interventi a favore dei beni culturali, è abrogato il comma 16 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

26-*ter*. Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito un «Fondo per gli investimenti connessi alla tutela dei beni culturali». Al Fondo confluiscono le risorse rinvenienti dal comma 26-*quater*.

26-*quater*. Il comma 4 dell'articolo 60, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dai seguenti:

«4. Una quota fino al 3 per cento degli stanziamenti, nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 previsti dalla Tabella E e destinati alle infrastrutture, è assegnata alla spesa per interventi di tutela dei beni culturali. Il programma complessivo di interventi del triennio è approvato dal CIPE su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

4-*bis*. Con decreti, di natura non regolamentare, del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le priorità degli interventi ed assegnati, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i finanziamenti di cui al comma 4».

Conseguentemente, il comma 5 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato.

10.151

DI BIAGIO, PELINO

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

«26-*bis*. Al fine di individuare una soluzione di garanzia occupazionale verso i dipendenti, la procedura di alienazione di cui all'articolo 4 comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativa alla società Retitalia Internazionale S.p.A è sospesa».

10.152

DIVINA, COMAROLI, BITONCI

Sostituire il comma 27 con il seguente:

«27. I consigli di amministrazione degli enti pubblici, delle società a partecipazione pubblica, statale, regionale o locale, delle aziende municipalizzate e gli organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche sono composti da un massimo di tre persone, il cui compenso non può comunque essere superiore al reddito percepito dal dirigente pubblico di prima fascia. I Vice segretari generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri e di qualsiasi ente pubblico non possono essere più di due e conservano il trattamento economico percepito dall'amministrazione di appartenenza; qualora siano estranei alla pubblica amministrazione, non possono godere di un trattamento economico complessivo superiore a quello del dirigente prima fascia».

10.153

LUIGI MARINO, LANZILLOTTA, D'ONGHIA, MERLONI

Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:

«27-*bis*. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli

stabilimenti termali di proprietà pubblica sono dismessi a titolo oneroso e gli introiti vengono obbligatoriamente utilizzati per il riequilibrio dei bilanci degli enti proprietari.

27-*ter.* Ai fini delle operazioni di dismissione di cui al comma precedente, sono considerati gli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni centrali dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, dei consorzi tra enti pubblici o di altri enti, posseduti direttamente o attraverso società controllate o consorzi anche se gestiti, mediante affidamento in sub-concessione o altra forma giuridica, da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria.

27-*quater.* Le cessioni sono effettuate esclusivamente con la finalità di consentire il rilancio degli stabilimenti termali interessati ed in favore di soggetti privati che presentino comprovate specifiche competenze e capacità tecniche ed economiche.

27-*quinquies.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri di valutazione degli stabilimenti termali e le modalità per la dismissione degli stessi. Con lo stesso provvedimento vengono definite le procedure di competenza dei soggetti proprietari e, in caso di inerzia dei medesimi soggetti, i poteri sostitutivi del Ministero dell'economia e delle finanze per provvedere coattivamente alle operazioni di cessione entro i termini stabiliti dalla presente legge, anche attraverso commissari *ad acta* scelti tra funzionari dello stesso ministero.

27-*sexies.* Per la estinzione di eventuali posizioni debitorie sussistenti alla data del 31 dicembre 2013, la Cassa depositi e prestiti SpA provvede a stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei finanziamenti necessari a far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, consorzi tra queste o società controllate e soggetti gestori degli stessi stabilimenti. I finanziamenti concessi dagli istituti di credito sono erogati a condizioni di mercato ed hanno durata trentennale.

27-*septies.* Qualora la cessione non sia stata conclusa entro il termine di cui al comma 27-*bis,* il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, nelle more del perfezionamento dell'operazione di dismissione, a garantire il regolare funzionamento degli stabilimenti termali interessati mediante amministrazione e gestione sostitutiva, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA ovvero di altri soggetti *in house* alla pubblica amministrazione. Le modalità sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro i 30 giorni successivi al termine di cui al comma 27-*bis*.

27-*octies.* L'articolo14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla lege 30 luglio 2010, n. 122, e l'articolo 15, comma 20, della presente legge, non trovano applicazione alle società a partecipazione comunale proprietarie di stabilimenti termali, fino alla scadenza del termine di cui al precedente comma 27-*bis*».

10.154

LAI, CUCCA, ANGIONI

Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:

«27-*bis.* Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stabilimenti termali di proprietà pubblica sono dismessi a titolo oneroso e gli introiti vengono obbligatoriamente utilizzati per il riequilibrio dei bilanci degli enti proprietari.

27-*ter.* Ai fini delle operazioni di dismissione di cui al comma precedente, sono considerati gli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni centrali dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, dei consorzi tra enti pubblici o di altri enti, posseduti direttamente o attraverso società controllate o consorzi anche se gestiti, mediante affidamento in sub concessione o altra forma giuridica, da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria.

27-*quater*. Le cessioni sono effettuate esclusivamente con la finalità di consentire il rilancio degli stabilimenti termali interessati ed in favore di soggetti privati che presentino comprovate specifiche competenze e capacità tecniche ed economiche.

27-*quinquies.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri di valutazione degli stabilimenti termali e le modalità per la dismissione degli stessi. Con lo stesso provvedimento vengono definite le procedure di competenza dei soggetti proprietari e, in caso di inerzia dei medesimi soggetti, i poteri sostitutivi del Ministero dell'economia e delle finanze per provvedere coattivamente alle operazioni di cessione entro i termini stabiliti dalla presente legge, anche attraverso commissari *ad acta* scelti tra funzionari dello stesso ministero.

27-*sexies*. Per la estinzione di eventuali posizioni debitori e sussistenti alla data del 31 dicembre 2013, la Cassa depositi e prestiti SpA provvede a stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei finanziamenti necessari a far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, consorzi tra queste o società controllate e soggetti gestori degli stessi stabilimenti. I finanziamenti concessi dagli istituti di credito sono erogati a condizioni di mercato ed hanno durata trentennale.

27-*septies*. Qualora la cessione non sia stata conclusa entro il termine di cui al comma 27-*bis*, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, nelle more del perfezionamento dell'operazione di dismissione, a garantire il regolare funzionamento degli stabilimenti termali interessati mediante amministrazione e gestione sostitutiva, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA ovvero di altri soggetti *in house* alla pubblica amministrazione. Le modalità sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro i 30 giorni successivi al termine di cui al comma 27-*bis*.

27-*octies*. L'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010 n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n.122, e l'articolo 15, comma 20, della presente legge, non trovano applicazione alle società a partecipazione comunale proprietarie di stabilimenti termali, fino alla scadenza del termine di cui al precedente comma 27-*bis*».

10.155

DE PETRIS, URAS

Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:

«27-*bis*. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stabilimenti termali di proprietà pubblica sono dismessi a titolo oneroso e gli introiti vengono obbligatoriamente utilizzati per il riequilibrio dei bilanci degli enti proprietari.

27-*ter*. Ai fini delle operazioni di dismissione di cui al comma precedente, sono considerati gli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni centrali dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, dei consorzi tra enti pubblici o di altri enti, posseduti direttamente o attraverso società controllate o consorzi anche se gestiti, mediante affidamento in *sub* concessione o altra forma giuridica, da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria.

27-*quater*. Le cessioni sono effettuate esclusivamente con la finalità di consentire il rilancio degli stabilimenti termali interessati ed in favore di soggetti privati che presentino comprovate specifiche competenze e capacità tecniche ed economiche.

27-*quinquies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri di valutazione degli stabilimenti termali e le modalità per la dismissione degli stessi. Con lo stesso provvedimento vengono definite le procedure di competenza dei soggetti proprietari e, in caso di, inerzia dei medesimi soggetti, i poteri sostitutivi del Ministero dell'economia e delle finanze per provvedere coattivamente alle operazioni di cessione entro i termini stabiliti dalla presente legge, anche attraverso commissari ad acta scelti tra funzionari dello stesso ministero.

27-*sexies*. Per la estinzione di eventuali posizioni debitorie sussistenti alla data del 31 dicembre 2013, la Cassa depositi e prestiti SpA provvede a stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei finanziamenti necessari a far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazione consorzi tra queste o società controllate e soggetti gestori degli stessi stabilimenti. I

finanziamenti concessi dagli istituti di credito sono erogati a condizioni di mercato ed hanno durata trentennale.

27-*septies*. Qualora la cessione non sia stata conclusa entro il termine di cui al comma 27-*bis,* il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, nelle more del perfezionamento dell'operazione di dismissione, a garantire il regolare funzionamento degli stabilimenti termali interessati mediante amministrazione e gestione sostitutiva, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA ovvero di altri soggetti *in house* alla pubblica amministrazione. Le modalità sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro i 30 giorni successivi al termine di cui al comma 27-*bis*.

27-*octies.* L'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e l'articolo 15, comma 20, della presente legge, non trovano applicazione alle società a partecipazione comunale proprietarie di stabilimenti termali, fino alla scadenza del termine di cui al precedente comma 27-*bis*».

10.156

CERONI

Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:

«27-*bis.* Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stabilimenti termali di proprietà pubblica sono dismessi a titolo oneroso e gli introiti vengono obbligatoriamente utilizzati per il riequilibrio dei bilanci degli enti proprietari.

27-*ter.* Ai fini delle operazioni di dismissione di cui al comma precedente, sono considerati gli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni centrali dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, dei consorzi tra enti pubblici o di altri enti, posseduti direttamente o attraverso società controllate o consorzi anche se gestiti, mediante affidamento in *sub* concessione o altra forma giuridica, da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria.

27-*quater.* Le cessioni sono effettuate esclusivamente con la finalità di consentire il rilancio degli stabilimenti termali interessati ed in favore di soggetti privati che presentino comprovate specifiche competenze e capacità tecniche ed economiche.

27-*quinquies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri di valutazione degli stabilimenti termali e le modalità per la dismissione degli stessi. Con lo stesso provvedimento vengono definite le procedure di competenza dei soggetti proprietari e, in caso di inerzia dei medesimi soggetti, i poteri sostitutivi del Ministero dell'economia e delle finanze per provvedere coattivamente alle operazioni di cessione entro i termini stabiliti dalla presente legge, anche attraverso commissari *ad acta* scelti tra funzionari dello stesso ministero.

27-*sexies.* Per la estinzione di eventuali posizioni debitorie sussistenti alla data del 31 dicembre 2013, la Cassa depositi e prestiti SpA provvede a stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per l'erogazione dei finanziamenti necessari a far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, consorzi tra queste o società controllate e soggetti gestori degli stessi stabilimenti. I finanziamenti concessi dagli istituti di credito sono erogati a condizioni di mercato ed hanno durata trentennale.

27-*septies.* Qualora la cessione non sia stata conclusa entro il termine di cui al comma 27-*bis*, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, nelle more del perfezionamento dell'operazione di dismissione, a garantire il regolare funzionamento degli stabilimenti termali interessati mediante amministrazione e gestione sostitutiva, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA ovvero di altri soggetti *in house* alla pubblica amministrazione. Le modalità sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro i 30 giorni successivi al termine di cui al comma 27-*bis*.

27-*octies.* L'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, e l'articolo 15, comma 20, della presente legge, non

trovano applicazione alle società a partecipazione comunale proprietarie di stabilimenti termali, fino alla scadenza del termine di cui al precedente comma 27-*bis*».

10.157

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:

«27-*bis*. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stabilimenti termali di proprietà pubblica sono dismessi a titolo oneroso e gli introiti vengono obbligatoriamente utilizzati per il riequilibrio dei bilanci degli enti proprietari.

27-*ter*. Ai fini delle operazioni di dismissione di cui al comma precedente, sono considerati gli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni centrali dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, dei consorzi tra enti pubblici o di altri enti, posseduti direttamente o attraverso società controllate o consorzi anche se gestiti, mediante affidamento in *sub* concessione o altra forma giuridica, da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria

27-*quater*. Le cessioni sono effettuate esclusivamente con la finalità di consentire il rilancio degli stabilimenti termali interessati ed in favore di soggetti privati che presentino comprovate specifiche competenze e capacità tecniche ed economiche.

27-*quinquies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri di valutazione degli stabilimenti termali e le modalità per la dismissione degli stessi. Con lo stesso provvedimento vengono definite le procedure di competenza dei soggetti proprietari e, in caso di inerzia dei medesimi soggetti, i poteri sostitutivi del Ministero dell'economia e delle finanze per provvedere coattivamente alle operazioni di cessione entro i termini stabiliti dalla presente legge, anche attraverso commissari ad acta scelti tra funzionari dello stesso ministero».

10.158

MARCUCCI, PUGLISI, TOCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

Dopo il comma 27, inserire il seguente:

«27-*bis*. Al fine di ridurre e razionalizzare la spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, all'articolo 54, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al comma 1, dopo le parole: "generali centrali e in" aggiungere le seguenti: "non più di"».

Conseguentemente, al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sostituire l'articolo 7 con il seguente:

«Art. 7. - *(Direzioni territoriali per i beni culturali e paesaggistici). ?* 1. Sono istituite le direzioni territoriali per i beni culturali e paesaggistici.

2. Le direzioni territoriali per i beni culturali e paesaggistici sono articolazioni territoriali, di livello dirigenziale generale, del Ministero ed hanno sede nell'ambito del territorio di competenza.

3. L'incarico di direttore territoriale per i beni culturali e paesaggistici è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, previa comunicazione al presidente della regione, sentito il Segretario generale del Ministero.

4. Le direzioni territoriali si articolano negli uffici dirigenziali operanti nell'ambito di una o più regioni, nei limiti della relativa dotazione organica, individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

5. Il direttore territoriale coordina e dirige le attività degli uffici di cui al comma 4, esercitando le funzioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e conferisce gli incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del medesimo decreto legislativo, sentito il direttore generale competente per materia.

6. I compiti e le funzioni dei direttori territoriali per i beni culturali e paesaggistici sono stabiliti ai sensi dell'articolo 11, comma 1. I medesimi provvedimenti prevedono che i direttori territoriali possono essere contemporaneamente titolari delle soprintendenze dotate di autonomia istituite, nell'ambito della stessa regione, ai sensi dell'articolo 8.

7. I maggiori risparmi derivanti dalla razionalizzazione di cui al presente articolo sono destinati annualmente, al Fondo ammortamento dei titoli di Stato».

10.159

MARCUCCI, PUGLISI, TOCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-*bis*. All'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il 50 per cento dei posti è riservato al personale interno risultato idoneo nelle graduatorie per il passaggio dall'area B all'area C"».

10.160

LANZILLOTTA

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-*bis*. La disposizione di cui all'articolo 11, comma 15, lettera a), numero 2) del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, non si applica alla Fondazione Teatro alla Scala, in cui le funzi ni di indirizzo sono svolte dal Consiglio di Amministrazione».

10.161

GIANNINI

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-*bis*. La disposizione di cui all'articolo 11, comma 15, lettera *a)*, numero 2), del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, non si applica alla Fondazione Teatro alla Scala, in cui le funzioni di indirizzo sono svolte dal Consiglio di Amministrazione».

10.162

MILO, D'ANNA, FALANGA, LANGELLA, SIBILIA

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-*bis*. Per gli anni 2014-2015 il personale delle pubbliche amministrazioni statali, con qualifica non dirigenziale, che alla data del 30.12.2012 prestava servizio in un amministrazione statale diversa da quella di appartenenza, in posizione di comando o fuori ruolo da almeno tre anni, è inquadrato nei ruoli dell'amministrazione in cui presta servizio, su domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza necessità del consenso dell'amministrazione di provenienza, nei limiti dei posti vacanti. In presenza di personale in posizione di comando numericamente eccedente rispetto ai posti in organico, viene compilata una graduatoria secondo anzianità di servizio».

10.163

LEZZI, MOLINARI, BULGARELLI, BERTOROTTA, MANGILI

Sostituire il comma 28, con il seguente:

«28. L'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si interpreta nel senso che il diritto di rivalsa si esercita anche per gli oneri finanziari sostenuti dallo Stato per le definizioni delle controversie dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo che si siano concluse con decisioni di radiazione o cancellazione della causa dal ruolo ai sensi degli articoli 37 e 39 della Convenzione europea di diritti dell'uomo, previo parere dell'ente, presunto autore della violazione della Convenzione dei diritti dell'uomo, alla definizione in via transattiva o con conclusione di regolamento amichevole della controversia».

10.164

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 28 inserire i seguenti:

«28-*bis*. Nessuna amministrazione pubblica, comprese le forze armate, può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico.

28-*ter*. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un auto di servizio.

28-*quater*. ll personale in esubero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi 1 e 2 è collocato in mobilità.

28-*quinquies*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le autovetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei precedenti commi e sono disposte le modalita per la loro dismissione».

10.165

MILO, D'ANNA, FALANGA, LANGELLA, SIBILIA

Dopo il comma 28 aggiungere il seguente:

«28-*bis*. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 17-*bis,* comma 1, sostituire le parole: "ventimila euro" con le seguenti: "centomila euro";

b) dopo l'articolo 17-*bis,* è aggiunto il seguente:

"Art. 17-*ter*. 1. Si procede alla chiusura delle liti fiscali nelle quali l'Amministrazione finanziaria risulta soccombente nel primo e secondo grado di giudizio con il versamento del 5 per cento dell'imposta accertata nei 150 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto».

10.166

BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 28 inserire il seguente:

«28-*bis*. A partire dal Governo in carica all'entrata in vigore della presente legge, il numero dei Ministeri, ivi compresi quelli senza portafoglio, è stabilito in dieci. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi viceministri e sottosegretari, non può essere superiore a quaranta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dall'articolo 51, comma 1, ultima parte, della Costituzione».

Conseguentemente, abrogare il comma 376 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

10.167

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 28 inserire il seguente:

«28-*bis*. Al Capo II del Testo unico delle disposizioni concernenti gli Enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di rendere facoltativa, per i Comuni e le Province, la nomina del segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciale è apportata la seguente modifica: all'articolo 97, comma 1, dopo le parole: "il Comune e la provincia hanno", sono inserite le seguenti: "la facoltà di avvalersi di"».

10.168

DIVINA, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 28 inserire il seguente:

«28-*bis*. Nelle more di una articolata riforma legislativa del CNEL, organo di rilievo costituzionale, finalizzata a ridisegnarne le funzioni e le competenze in un ortica di razionalizzazione della spesa pubblica, le risorse destinate ai costi di funzionamento sono ridotte del 20 per cento per il 2014 e del 30 per cento a decorrere dal 2015».

10.169

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 28 inserire il seguente:

«28-*bis*. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'interno, a

decorrere dal 1º gennaio 2014 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti».

10.170

MILO, D'ANNA, FALANGA, LANGELLA, SIBILIA

Dopo il comma 29 aggiungere il seguente:

«29-*bis*. Il coordinamento delle attività, delle costituende Aree di Sicurezza Alimentare, previsto dalla legge n. 189 del 2012 nell'ambito dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali, è affidata al Direttore medico del Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione del Dipartimento di prevenzione».

10.171

LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI, BULGARELLI

Sopprimere il comma 30.

10.172

COMAROLI, BITONCI

Sostituire il comma 30 con il seguente:

«30. Al fine di completare l'attività di monitoraggio e di revisione dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni e dei servizi resi dalle regioni e dagli enti locali, così da introdurre comportamenti virtuosi negli enti locali, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015».

10.173

DIVINA, COMAROLI, BITONCI

Al comma 30 apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: «proseguire nell'»*con le seguenti:* «concludere entro il 30 marzo 2014»;

dopo le parole: «dagli enti locali» *aggiungere le seguenti:* «e applicarli a decorrere dal 1º aprile 2014»;

sostituire le parole da: «da 4 milioni» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «1 milione per l'anno 2013».

10.174

CASSON, AMATI, FEDELI, FILIPPI, MICHELONI, PEGORER, GRANAIOLA, CIRINNÀ, PUPPATO, MINEO, TOCCI, FAVERO, DIRINDIN, BORIOLI

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-*bis*. Al fine di incrementare l'attività del Registro Nazionale dei Mesoteliomi e quella dei Registri regionali per comprendere anche la registrazione dei casi dei tumori a bassa frazione eziologica asbesto correlati (tumore del polmone, della laringe, del colon, dell'ovaio), è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 con l'utilizzo dei fondi istituzionali deIl'INAIL».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 5.000;
2015: ? 5.000;
2016: ? 5.000.

10.175

D'ALÌ, MANDELLI

Dopo il comma 30, inserire il seguente:

«30-*bis*. Entro il 31 marzo 2014, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata, sono definiti, con criteri di uniformità a livello nazionale, i costi *standard* dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, nonché i criteri per l'aggiornamento e l'applicazione degli stessi».

10.176

MILO, D'ANNA, FALANGA, LANGELLA, SIBILIA

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-*bis*. La valutazione dei costi standard per la determinazione dei Fondi sanitari regionali deve avvenire attraverso la valutazione globale del costo sostenuto dal Servizio sanitario per cittadino. La valutazione della popolazione dovrà tenere conto principalmente dei determinanti di salute quali unici elementi scientificamente riconosciuti come causa di malattia e quindi conseguente necessità di assistenza».

10.177

BONFRISCO, MILO, CERONI, MANDELLI, BONDI, REPETTI

Dopo il comma 30, inserire il seguente:

«30-*bis*. Entro il 31 gennaio 2014 sono adottati provvedimenti normativi, volti a estendere l'adozione dei costi standard di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, ai beni e servizi acquistati dai Comuni al e di assicurare risparmi di spesa pari a 2 miliardi di euro per ciascun anno a decorrere dal 2014. Qualora entro la predetta data non, siano adottati i provvedimenti di cui al primo periodo del presente comma, i trasferimenti statali ai predetti enti sono ridotti di un importo equivalente ai risparmi di spesa attesi».

10.178

AMATI

Sopprimere il comma 31.

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse: «all'articolo 10, comma 37», sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla dati di entrati in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

10.179

D'AMBROSIO LETTIERI, FLORIS, ZIZZA, PERRONE, MILO, MANDELLI, BIANCONI, RIZZOTTI, IURLARO

Sopprimere il comma 31.

10.180

OLIVERO, LUIGI MARINO

Sopprimere il comma 31.

10.181

FUCKSIA, MAURIZIO ROMANI, TAVERNA, SIMEONI, BULGARELLI, MONTEVECCHI, SERRA, BIGNAMI, BOCCHINO

Sopprimere il comma 31.

10.182

D'AMBROSIO LETTIERI, IURLARO, FLORIS, ZIZZA, MILO, BIANCONI, PERRONE, RIZZOTTI

Sostituire il comma 31 con i seguenti:

«31. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modifiche:

a) sopprimere il Titolo IV.

b) all'allegato B sostituire il titolo con il seguente:

"denominazioni dei diplomi, certificati ed altri titoli di formazione e dei titoli professionali di medico generico";

c) nel titolo dell'allegato C dopo le parole "sesto gruppo" inserire le seguenti: "medicina generale";

d) nel titolo dell'allegato D dopo le parole l'anestesia e rianimazione inserire le seguenti "medicina generale";

e) all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole alla lettera *d)* con il seguente testo: del periodo di formazione dei medici in formazione, ove ha sede la scuola di specializzazione e all'interno delle aziende del servizio sanitario nazionale previste dalla rete formativa, avviene in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia ed agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all'articolo 6, comma2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni».

«31-*bis*. All'implementazione del capitolo di spesa della formazione medico specialistica si provvede attingendo al Fondo sanitario nazionale, per la quota parte destinata alla *ex* formazione specifica in medicina generale, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 8 febbraio 1998, n. 27, ed all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, nonché ad una diretta compartecipazione delle Regioni e delle Province Autonome in conformità all'articolo 1, comma 5, della legge 13 settembre 2012 n. 158».

«31-*ter*. I finanziamenti di cui al precedente comma sono vincolati alla formazione specialistica di medicina generale, senza che derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

10.183

DEL BARBA, VERDUCCI, BIANCO, LAI, ZANONI

Sostituire il comma 31 con il seguente:

«31. Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro da destinare al finanziamento della formazione dei medici specialisti per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, in attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vincola, per un importo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, una quota del Fondo sanitario nazionale, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente peri rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente:

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «30 milioni di euro per l'anno 2014, 630 milioni nell'anno 2015 e 1340 milioni»;

all'articolo 10,comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni» *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 20.000;

2015: ? 20.000;

2016: ? 20.000.

10.184

DEL BARBA, VERDUCCI, BIANCO, LAI, ZANONI

Sostituire il comma 31 con il seguente:

«31. Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro da destinare al finanziamento della formazione dei medici specialisti per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

Conseguentemente:

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «30 milioni di euro per l'anno 2014, 630 milioni nell'anno 2015 e 1340 milioni».

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni» *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 20.000;
2015: ? 20.000;
2016: ? 20.000.

10.185

GIANNINI

Sostituire il comma 31 con i seguenti:

«31. Per il biennio accademico 2014/2016 sono stanziati rispettivamente 75 milioni di euro per gli anni 2014/2015 e 70 milioni di euro per gli anni 2015/2016, per il finanziamento di 5.000 contratti di formazione medica specialistica.

31-*bis*. Per il triennio 2014/2016 sono stanziati 25 milioni di euro annui per il finanziamento di 1.000 contratti di formazione specialistica riservati agli specializzandi non medici del settore sanitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; per la cui copertura le Regioni possono impegnare una quota parte delle risorse acquisite attingendo al Fondo Sociale Europeo, con la finalità di accompagnare l'ingresso al lavoro di profili qualificanti, necessari a supportare la riqualificazione e riorganizzazione della spesa e dei servizi sanitari».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire la parola: «150» *con la seguente:* «370».

10.186

D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, BIANCONI

Sostituire il comma 31 con i seguenti:

«31. Il Ministero dell'economia e delle finanze garantisce annualmente la copertura finanziaria necessaria al finanziamento di 5000 contratti di formazione medica specialistica. A tal fine, per il biennio accademico 2013/2015 vengono stanziati rispettivamente 75.000.000 euro per gli anni 2013/2014 e 70.000.000 euro per gli anni 2014/201 5, la cui copertura viene garantita attingendo al Fondo sanitario nazionale nel biennio di riferimento.

31-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze garantisce annualmente la copertura finanziaria necessaria al finanziamento di 1.000 borse di studio dell'importo di 11.600,00 euro ciascuna, riservate agli specializzandi non medici del settore sanitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162, ed al decreto ministeriale 1º agosto 2005. A tal fine vengono stanziati ed allocati in un apposito capitolo di spesa, per il quadriennio 2013/2017, 46.500.000 euro la cui copertura viene garantita attingendo al Fondo sanitario nazionale.

31-*ter*. Ad integrazione della copertura prevista al comma 31-*bis* e del relativo capitolo di spesa, le Regioni possano impegnare una quota parte delle risorse acquisite attingendo al Fondo sociale europeo, con la finalità di accompagnare l'ingresso al lavoro di profili qualificanti, necessari a supportare la riqualificazione e riorganizzazione della spesa e dei servizi sanitari, con particolare riferimento alla valorizzazione delle Regioni dell'area obiettivo convergenza ed obiettivo competitività».

10.187

PUGLISI, MINEO, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

Sostituire il comma 31 con il seguente:

«31. Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro da destinare al finanziamento della formazione dei medici specialisti per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

10.188

PUGLISI, MINEO, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

Sostituire il comma 31 con il seguente:

«31. Per le finalità di cui al titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro da destinare al finanziamento della formazione dei medici specialisti per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, in attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vincola, per un importo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, una quota del Fondo sanitario nazionale, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

10.189

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-*bis*. Il prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio (PHT) è aggiornato, con cadenza annuale, dall'Agenzia Italiana del Farmaco, che provvede ad individuare un elenco di medicinali che per le loro caratteristiche farmacologiche possono essere dispensati attraverso le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 18 settembre n. 347 del 2001, convertito, con modificazioni, nella legge 28 dicembre 2001, n. 405, nonché ad assegnare i medicinali non coperti da brevetto e quelli per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'AIFA, determina conseguentemente, a saldi invariati, l'entità della riduzione del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera con equivalente attribuzione al tetto della spesa farmaceutica territoriale di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 135 del 7 agosto 2012. In caso di sforamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale cosi rideterminato, si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera *g)*, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006».

10.190

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, MANDELLI, IURLARO

Dopo il comma 31 aggiungere i seguenti:

31-*bis*) Per ogni Istituzione Universitaria Statale le assegnazioni dei punti organico relative all'anno 2013 e per gli anni successivi sono effettuate nel limite massimo dei punti organico rivenienti dalle cessazioni dell'anno 2012 e seguenti del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato, tenuto conto della sostenibilità e dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale di ciascun Ateneo e delle disposizioni di cui all'articolo 7 comma 6 del decreto legislativo n. 49 del 29 marzo 2012.

31-*ter)* Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca definisce, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 12 2013, il costo standard unitario di formazione per studenti da determinarsi tenuto conto dei contesti economici, territoriali e infrastrutturali e delle altre voci di costo di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 49 del 29 marzo 2012.

31-*quater)* Al fine di garantire l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, le risorse aggiuntive per la quota di incentivazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle Università e i contributi di cui alla legge n. 243 del 29 luglio 1991, relativi all'anno 2013 e successivi, saranno definiti tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 11, del decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001.

31-*quinquies)* Per l'esercizio finanziario 2014 e successivi, gli interventi relativi all'attribuzione della quota base del Fondo per il funzionamento ordinario delle Università statali e dei Consorzi interuniversitari terranno conto degli indici di deprivazione sociale elaborati dall'ISTAT relativi agli anni immediatamente precedenti».

10.191

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, MANDELLI, BIANCONI, RIZZOTTI, IURLARO

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-*bis*. Ai medici ammessi alle scuole di specializzazione universitarie in medicina dall'anno accademico 1982-1983 all'anno accademico 1990-1991 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato domanda giudiziale per il riconoscimento economico retroattivo del periodo di formazione o di risarcimento del danno per la mancata o ritardata attuazione della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, e della direttiva 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponde per tutta la durata del corso, a titolo forfettario, una borsa di studio dell'importo omnicomprensivo di 13.000 euro per ogni anno di corso da riconoscere anche attraverso il credito d'imposta in un arco temporale non superiore a tre anni».

Conseguentemente, ridurre di 20 milioni di euro lo stanziamento della allegata Tabella A, rubrica del MEF.

10.192

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS

Dopo il comma 31 inserire il seguente:

«31-*bis*. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 20 sono aggiunti i seguenti commi:

"3-*bis*. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanarsi entro il 1º gennaio 2014, la durata dei corsi di formazione specialistica viene ridotta rispetto a quanto previsto nel Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca l agosto 2005, con l'osservanza dei limiti minimi previsti dalla normativa europea in materia, riorganizzando altresì le classi e le tipologie di corsi di specializzazione medica. Eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma sono destinati all'incremento dei contratti di formazione specialistica medica.

3-*ter*. La durata dei corsi delle formazioni specialistiche, così come definita dal decreto di cui al comma 3-*bis*, si applica agli specializzandi che nell'anno accademico successivo all'emanazione del medesimo decreto, sono immatricolati al primo anno di corso. Per gli specializzandi che nel medesimo anno sono iscritti al secondo ed al terzo anno di corso, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca provvede, con proprio decreto, ad adeguare l'ordinamento didattico alla durata così definita. Per gli specializzandi che nel medesimo-anno accademico sono iscritti al quarto o successivo anno di corso, resta valido l'ordinamento previgente".

b) al comma 1 dell'articolo 35, secondo periodo, le parole da "determina" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "determina annualmente il numero globale degli specialisti da formare, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto dell'obiettivo di migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale".

2-*ter*. Ai periodi di formazione dei medici specializzandi all'interno delle aziende del Servizio sanitario nazionale si accede su domanda dell'interessato all'università ove ha sede la scuola di specializzazione approvata dal Consiglio della scuola, in conformità agli ordinamenti e regolamenti

didattici determinati secondo la normativa vigente in materia e agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, e successive modificazioni. L'inserimento necessita altresì del parere favorevole dell'azienda sanitaria di destinazione e non può dare luogo a indennità, compensi o emolumenti comunque denominati, diversi anche sotto il profilo previdenziale da quelli spettanti a legislazione vigente ai medici specializzandi. I medici in formazione specialistica assumono una graduale responsabilità assistenziale, secondo gli obiettivi definiti dall'ordinamento didattico del relativo corso di specializzazione e le modalità individuate dal tutore, d'intesa con la direzione delle scuole di specializzazione e con i dirigenti responsabili delle unità operative presso cui si svolge la formazione. Dal presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

10.193

MAZZONI

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-*bis*. Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera *c)*, e 607, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, e successive modificazioni restano chiuse; limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento dopo aver frequentato il tirocinio formativo attivo nell'anno accademico 2011-2012 e i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2011-2012 e 2012-2013 si dispone l'inserimento nella quarta fascia delle predette graduatorie a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015 e si provvede altresì all'aggiornamento delle graduatorie medesime entro il mese di aprile 2014 con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

10.194

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, MILO, MANDELLI, BIANCONI, RIZZOTTI, IURLARO, MARIAROSARIA ROSSI

Dopo il comma 31 aggiungere il seguente:

«31-*bis*. A decorrere dall'anno accademico 2014-2015, ai laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, degli odontoiatri, dei farmacisti, dei biologi, dei chimici, dei fisici, degli psicologi e alle ulteriori categorie sanitarie non rientranti nell'area medica, ammessi e iscritti dal primo al quinto anno di corso delle scuole post-laurea di specializzazione dell'area sanitaria ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1º agosto 2005, recante "Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria", pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 novembre 2005, e successive modificazioni, è applicato il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni».

Conseguentemente, all'articolo 9, sopprimere il comma 13.

10.195

DI BIAGIO

Dopo il comma 31, inserire il seguente:

«31-*bis*. In previsione dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento degli insegnanti, relative al triennio 2014-2015 ? 2016-2017, il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca consente, con proprio decreto, la presentazione della domanda di inserimento nella terza fascia delle suddette graduatorie alle seguenti categorie: docenti che hanno conseguito l'abilitazione attraverso i percorsi abilitanti istituiti ai sensi del decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010, del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso a cattedra di cui al DDG n. 82 del 24 settembre 2012, docenti in possesso di laurea in Scienze della Formazione Primaria. È altresì consentita la presentazione della domanda con riserva a coloro che, pur non avendo ancora concluso il percorso abilitante, risultino iscritti ad uno dei percorsi abilitanti di cui al citato decreto ministeriale n. 249 del 2010 e al DDG n. 58 del 25 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* IV serie speciale concorsi n. 60 del 30 luglio 2013».

10.196

DI BIAGIO

Dopo il comma 31 inserire il seguente:

«31-*bis*. All'articolo 15, comma 1-*ter* del decreto ministeriale n. 249 del 2010, le parole: «fino all'anno scolastico 2011-2012 incluso», sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno scolastico 2012-2013 incluso».

10.197

BROGLIA, VACCARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, RITA GHEDINI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI

Dopo il comma 31 inserire il seguente:

«31-*bis*. All'articolo 16, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012, le parole: "Per gli anni 2012 e 2013" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2012 al 2014".

Conseguentemente, all'articolo 18 , dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge , le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,10 e in euro 17,00».

10.198

URAS, DE PETRIS

Sopprimere il comma 32.

Conseguentemente, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

10.199

LANZILLOTTA

Al comma 32, sostituire le parole: «di ridimensionamento delle strutture», *con le seguenti:* «di ridimensionamento e riorganizzazione delle strutture e dei processi operativi delle stesse,».

10.200

URAS, DE PETRIS

Al comma 32, sostituire le parole: «in misura non inferiore a 600 milioni» *sino alla fine del periodo con le seguenti* «in misura non inferiore a 200 milioni di euro nell'anno 2015 e 400 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017».

Conseguentemente dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

«37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014»;

e all'articolo 17, comma 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, sostituire le parole: "del 20 per cento", con le seguenti: "del 25 per cento"».

10.201

BULGARELLI, LEZZI, MOLINARI, BERTOROTTA, MANGILI

Al comma 32, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il commissario, entro 1º ottobre 2014, riferisce alle Commissioni parlamentari competenti sulle misure adottate entro il 31 luglio 2014 di cui al presente comma».

10.202

SACCONI, CHIAVAROLI

Dopo il comma 32, aggiungere i seguenti:

«32-*bis*. Entro il termine del 31 luglio 2014 il Commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica presenta al Parlamento una relazione recante:

a) una indicazione delle potenziali grandezze finanziarie di spesa pubblica e di entrate fiscali e della loro articolazione, anche tra i diversi livelli di governo, oggetto di possibile rimodulazione a

seguito del riordino sulla base del valore dell'ISEE dei nuclei familiari delle agevolazioni fiscali concernenti le persone fisiche, delle agevolazioni tariffarie, delle provvidenze di natura previdenziale e assistenziale, nonché delle prestazioni di natura socio-sanitaria, previsto ai sensi del comma 35-*ter* del presente articolo;

b) una valutazione dei possibili effetti di razionalizzazione della spesa derivanti dalla eventuale integrazione in un unico fondo nazionale delle risorse afferenti la spesa sanitaria e quella socio-sanitaria e assistenziale, ivi incluse le voci relative all'indennità di accompagnamento;

c) le linee guida per la definizione di un piano nazionale di razionalizzazione delle università italiane e delle loro sedi, articolato sulla base di indicatori di efficienza e capacità didattica e di ricerca;

d) l'indicazione, per ciascuno stato di previsione della spesa dei Ministeri, delle autorizzazioni legislative di spesa, iscritte nel bilancio dello Stato a legislazione vigente, di importo unitario inferiore a 20 milioni di euro per ciascuna annualità.

32-*ter.* Sulla base delle informazioni contenute nella relazione di cui al comma precedente e dell'attività istruttoria svolta anche in forma congiunta, le Commissioni parlamentari competenti delle due Camere formulano osservazioni ed esprimono valutazioni, anche attraverso l'approvazione di appositi atti di indirizzo al Governo, circa le iniziative da intraprendere ai fini della riqualificazione e del contenimento della spesa pubblica, anche con riferimento alle autorizzazioni legislative di spesa che possono essere oggetto di soppressione ovvero di rimodulazione.

32-*quater*. Ciascuna Regione, entro il 30 giugno 2014, presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri un piano di ristrutturazione e liberalizzazione delle aziende di trasporto pubblico locale e di tutte le società partecipate».

10.203

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, BERTOROTTA

Sopprimere il comma 33.

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:

«35-*bis*. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esclusi dalla soppressione gli enti di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato.

35-*ter*. Le autorizzazioni di spesa di cui al Programma 1.9 ? *Istituzioni scolastiche non statali*, afferente la *Missione 1. Istruzione scolastica, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,* sono ridotte di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016.

35-*quater*. Le dotazioni finanziarie residue di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, nei programmi del

Ministero della Difesa, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte del 20 per cento per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

10.204

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, BERTOROTTA

Al comma 33, secondo periodo, dopo le parole: «lo sviluppo e la coesione» *sopprimere le parole da:* «e quelli» *sino a:* «Milano».

10.205

COMPAGNA, SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Al comma 33, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il CIPE, in sede di riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2017, tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti dall'Istituto italiano per gli studi storici e dall'Istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli, assegna, entro il limite complessivo massimo di 20 milioni di euro per il periodo 20142022, risorse per la realizzazione delle rispettive attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno. Con la delibera di assegnazione, da assumere con cadenza triennale, sono disciplinate le dotazioni annuali, le relative modalità di erogazione e le regole per il loro impiego. A tal fine i predetti istituti presentano al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione, entro i l 31 dicembre di ciascuno degli anni antecedente all'adozione della delibera, i programmi di attività; per il triennio 2014-2016, i programmi sono presentati entro il 28 febbraio 2014. I programmi triennali indicano le altre fonti, pubbliche e private, con cui si intende contribuire alla loro realizzazione. Entro il 30 giugno di ogni anno gli istituti presentano una relazione di rendiconto sulle attività oggetto di finanziamento realizzate nell'esercizio precedente».

Al medesimo comma sostituire le parole: «256 milioni» *con le seguenti:* «236 milioni», *e:* «622 milioni» *con le seguenti:* «602 milioni».

10.206

LANZILLOTTA

Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:

«33-*bis*. In via straordinaria ed in relazione al grande evento Expo Milano 2015, l'Ente di cui al decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo del 29 novembre 1991, è escluso dall'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

Conseguentemente, ridurre l'importo di 200.000 euro dalla rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze *dell'allegata tabella A per ciascuno degli anni considerati.*

10.207

LANZILLOTTA

Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:

«33-*bis*. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1, le lettere *h)*, h-*bis*) ed *i)* sono soppresse.

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 15,** *è aggiunto il seguente:*

«Art. 15-*bis.*

(Deduzione delle spese per erogazioni liberali in favore della cultura)

1. Sono deducibili dalla base imponibile:

a) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre

1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere dei competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

b) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad un'apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui alla lettera *a);*

c) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente. riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato».

10.208

SIBILIA

Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:

«33-*bis*. Al fine di razionalizzare i costi della spesa pubblica, considerata la particolare rilevanza economica sociale e della protezione civile nella gestione delle dighe per l'approvvigionamento idrico nelle Regioni Meridionali, rivestita dalle funzioni in capo del ex Eipli, decorsi i termini di trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 21, comma 11 della legge 6 dicembre 2011, n. 201 in seguito all'adozione e per effetto delle misure di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al soggetto giuridico di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ai sensi delle disposizioni del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, articolo 15, comma 1 trasformato in "Agenzia idrica Puglia, Lucania ed Irpinia costituita ai sensi del decreto legislativo n. 300 del 1999, n. 8", entro 180 giorni dalle misure di cui all'articolo 1, comma 72 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono trasferite tutte le funzioni e tutti i rapporti attivi e passivi e risorse umane al nuovo soggetto giuridico. Inoltre al fine del completamento degli schemi idrici del mezzogiorno "Il Soggetto giuridico sopraindicato è autorizzato all'utilizzo dei contributi pluriennali autorizzati dall'articolo 2, comma 257 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la realizzazione di opere strategiche di interesse nazionale per il completamento degli schemi idrici del mezzogiorno della legge Obiettivo 21 dicembre 2001, n. 443"».

10.209

URAS, DE PETRIS

Al comma 34, sostituire le parole: «per gli anni 2015, 2016 e 2017» *con le seguenti:* «per le annualità 2016 e 2017».

Conseguentemente, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

«37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

10.210

URAS, DE PETRIS

Al comma 34, sostituire le parole: «a complessivi 344 milioni di euro» *con le seguenti:* «a complessivi 160 milioni di euro», *e le parole da:* «assicurano un contributo di 275 milioni di euro annui per i comuni e di 69 milioni di euro annui per le province» *con le seguenti:* «assicurano un contributo di 130 milioni di euro annui per i Comuni e di 30 milioni di euro annui per le province».

Conseguentemente dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 200 milioni di euro nel 2014 e di 400 milioni di euro a decorrere dal 2015».

10.211

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BERTOROTTA

Sostituire il comma 35 con i seguenti:

«35. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 15 gennaio 2015, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2015, 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 e 10.000 milioni di euro a decorrere dal 2017, attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.

35-*bis*. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009. n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni culturali, da emanare entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppressa, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati: passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato».

10.212

SACCONI, CHIAVAROLI

Sostituire il comma 35 con i seguenti:

«35. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2014, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, è disposta una riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, tale da assicurare minori spese in termini di indebitamente netto pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2015, 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 e 10.000 milioni di euro a

decorrere dal 2017.

35-*bis*. Le misure di cui al comma 35 non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati ove, entro la data ivi indicata, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica».

10.213

BONFRISCO, BONDI, CERONI, MILO, MANDELLI, REPETTI

Sostituire il comma 35 con il seguente:

«35. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 gennaio 2015, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono ridotte in termini lineari le dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2015, 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 e 10.000 milioni di euro per l'anno 2017. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quello indicati nel medesimo periodo, ove, entro la data del 1º gennaio 2015, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso il conseguimento di risparmi di spesa mediante gli interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica».

10.214

BERNINI, MARIAROSARIA ROSSI

Sostituire il comma 35 con il seguente:

«35. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 gennaio 2015, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte riduzioni di spesa per la parte corrente relative al funzionamento dei Ministeri, con esclusione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, e dei beni e delle attività culturali e del turismo, tali da assicurare maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2015, 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 e 10.000 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate per importi inferiori a quelli indicati nel medesimo periodo ove, entro la data del 1º gennaio 2015 siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica».

10.215

D'ALÌ, MANDELLI

Sostituire il comma 35 con i seguenti:

«35. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 gennaio 2015, su proposta del Comitato di consulenza globale e di garanzia 'per le privatizzazioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 1993 e 4 maggio 2007, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, è predisposto un piano biennale di dismissioni di *asset*, mobiliari ed immobiliari, di proprietà pubblica.

35-*bis*. Dal piano di cui al comma 35-*bis* deve derivare un risparmio di spesa, per il triennio 2015-2017, paria complessivi 20.000 milioni di euro, da destinare all'abbattimento del debito pubblico complessivo dello Stato».

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3 dell'articolo 17.

10.216

URAS, DE PETRIS

Al comma 35, sostituire le parole: «sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali» *con le seguenti:* «è istituita una imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze ovvero sul complesso dei beni mobiliari e immobiliari

comunque detenuti in Italia o all'estero ad esclusione dell'abitazione principale e dei beni strumentali superiore a 2 milioni di euro tale».

*Conseguentemente dopo l'***articolo 17***, aggiungere il seguente:*

«Art. 17-*bis.*

(Modifiche all'imposta sulle transazioni finanziarie)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 491, primo periodo premettere le parole: "In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria";

b) al medesimo comma 491, sostituire le parole: "Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolategiomalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato." con le seguenti: "Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione.", e sostituire le parole: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione medìa nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro" con le seguenti: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro";

c) dal comma 492, eliminare le parole: "che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti fmanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma" e sostituire le parole: "ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge" con le seguenti: "ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione";

d) dopo il comma 499, aggiungere il seguente:

"499-*bis*. Nella nota 3-*ter* all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: '?Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro.'";

e) al comma 500, aggiungere, infine, il seguente periodo: "Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM (2013) 11), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte dal comma l all'imposta sulle transazioni finanziarie».

10.217

URAS, DE PETRIS

Al comma 35, primo periodo dopo le parole: «delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti» *aggiungere le seguenti:* «, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente,».

Conseguentemente al medesimo articolo, dopo il comma 35 aggiungere il seguente:

«35-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il31 gennaio 2014, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno si provvede,

previa consultazione delle associazioni di categoria, alla razionalizzazione delle spese per compensi dei consigli di amministrazione, nonché delle remunerazioni per i livelli apicali del personale dirigente delle società partecipate in tutto o in parte dalla pubblica amministrazione, delle aziende speciali degli enti locali e delle regioni tale da assicurare risparmi pari a 1.000 milioni a decorrere dal 2014».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «del 20 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «del 25 per cento».

Conseguentemente all'articolo 17, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis*. È istituita una imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze ovvero sul complesso dei beni mobiliari e immobiliari comunque detenuti in Italia o all'estero ad esclusione dell'abitazione principale, la ricchezza di famiglie e di imprese al netto delle passività finanziarie e dei beni strumentali superiore a 2 milioni di euro».

Conseguentemente dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

«Art. 17

(Modifiche all'imposta sulle transazioni finanziarie)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 491, primo periodo premettere le parole: "In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria";

b) al medesimo comma 491, sostituire le parole: "Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziarioe concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrlspettivo versato." con le seguenti: "Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione.", e sostituire le parole: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro" con le seguenti: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro";

c) dal comma 492, eliminare le parole: "che abbiano come sotto stante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma,", ", che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti fmanziari di cui alcomma 4910 che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma" e sostituire le parole: "ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge" con le parole: "ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione";

d) dopo il comma 499, aggiungere il seguente:

"499-*bis*. Nella nota 3-*ter* all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non sono altresi soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore-nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro.";

e) al comma 500, aggiungere, infine, il seguente periodo: "Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM (2013) 71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in viggre della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche

introdotte dal comma 1 all'imposta sulle transazioni finanziarie».

10.218

RUSSO

Al comma 35, primo-periodo, dopo le parole: «a decorrere dal 2017», *aggiungere le seguenti:* «fatte salve le agevolazioni e le detrazioni che abbiano subito riduzioni a decorrere dal 1º gennaio 2011».

10.219

LUIGI MARINO, D'ONGHIA, MERLONI

Al comma 35, primo periodo, dopo le parole: «a decorrere dal 2017», *aggiungere le seguenti:* «, fatte salve le agevolazioni e le detrazioni che abbiano subito riduzioni a decorrere dal 1º gennaio 2011».

10.220

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Al comma 35, primo periodo, dopo le parole: «a decorrere dal 2017», *aggiungere le seguenti:* «, fatte salve le agevolazioni e le detrazioni che abbiano subito riduzioni a decorrere dal 1º gennaio 2011».

10.221

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Al comma 35 sopprimere le seguenti parole: «di maggiori entrate ovvero».

10.222

RANUCCI, SANGALLI

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:

«35-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2014, in attuazione delle disposizioni di revisione integrale della spesa pubblica, è istituita in ciascuna regione, laddove non esistente, una centrale unica per gli acquisti di beni e servizi per gli enti locali. Ciascuna città metropolitana può costituire una propria centrale unica di acquisto.

35-*ter*. Le modalità operative per la istituzione ed il funzionamento delle Centrali di cui al comma 35-*bis*, nonché le eventuali disposizioni di raccordo tra i medesimi e il sistema di acquisti della Consip sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con le Regioni e gli enti locali, da adattarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

10.223

COMAROLI, BITONCI

Al comma 36, dopo le parole: «pubbliche e private», *aggiungere le seguenti:* «ad esclusione di quelle impegnate nel settore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale».

10.224

CERONI

Al comma 36, all'allegato 4, voce «Riduzioni di autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti correnti in favore di imprese», *eliminare i riferimenti alla seguente legge:* «legge 27 dicembre 1997, n. 499, articolo 53, comma 3».

Conseguentemente alla tabella A apportare le seguenti variazioni:

Voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2014: ? 14.160;
2015: ? 14.160;
2016: ? 14.160;

Voce Ministero degli Affari esteri:

2014: ? 15.000;
2015: ? 15.000;
2016: ? 15.000.

10.225

LEZZI, BLUNDO, MOLINARI, BULGARELLI, MANGILI, BERTOROTTA

Al comma 36, all'allegato 4 ivi richiamato, sopprimere la seguente voce:

MinisteroAutorizzazione di spesa201420152016Economia e finanzeArticolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

2.111
1.996
2.001 *Conseguentemente, alla Tabella A, voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 2.111;
2015: ? 1.996;
2016: ? 2.001.

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n; 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate;

a) 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;

b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;

c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40-per cento della raccolta del 2008;

d) 9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;

e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008».

10.226

MOLINARI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA

Al comma 36, all'allegato 4 ivi richiamato, sopprimere le seguenti voci:

MinisteroAutorizzazione di spesa201420152016Lavoro e politiche socialiArticolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dice,mbre 2011, n. 201 e successive modificazioni ed integrazioni
1.709
?
?Lavoro e politiche socialiArticolo 44 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
20
18
10Politiche agricole alimentari e forestaliArticolo 1, comma 1, punto 5, della legge 8 agosto 1991, n. 267
360
341
342Politiche agricole alimentari e forestaliArticolo 10, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226
69
66
66 *Conseguentemente, alla Tabella A, voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 2.158;
2015: ? 425;
2016: ? 418.

10.227

BISINELLA, ARRIGONI, COMAROLI, BITONCI

Al comma 36, allegato 4, eliminare la seguente 13 riga:

«Infrastrutture e trasporti articolo 2, comma 3 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451 e successive modificazioni e integrazioni c 7.381 7.166 7.403»

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 23***, aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis*

(Riduzione consumi intermedi)

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'lSTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.

2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

10.228

BIANCONI

Al comma 36, allegato 4, eliminare la seguente 13 riga:

«Infrastrutture e trasporti Articolo 2, comma 3 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n.451 e successive modificazioni e integrazioni c 7.381 7.166 7.403».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 23***, aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Riduzione consumi intermedi).

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'lSTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e-le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.

2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

10.229

CERONI

Al comma 36, allegato 4, eliminare la seguente 13 riga:

«Infrastrutture e trasporti Articolo 2, comma 3 del decreto-legge 28 dicembre 1998, successive modificazioni e integrazioni c 7.381 7.166 7.403».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 23***, aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Riduzione consumi intermedi).

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'lSTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e-le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.

2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio

per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

10.230

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Al comma 36, allegato 4, eliminare la seguente 13 riga:

«Infrastrutture e trasporti Articolo 2, comma 3 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n.451 e successive modificazioni e integrazioni c 7.381 7.166 7.403».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 23***, aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Riduzione consumi intermedi).

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'lSTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.

2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

10.231

PAGANO

Al comma 36, allegato 4, eliminare la seguente 13 riga:

«Infrastrutture e trasporti Articolo 2, comma 3 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n.451 e successive modificazioni e integrazioni c 7.381 7.166 7.403».

*Dopo l'***articolo 23***, aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Riduzione consumi intermedi).

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'lSTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e-le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.

2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

10.232

BRUNI

Al comma 36, allegato 4, eliminare la seguente 13 riga:

«Infrastrutture e trasporti Articolo 2, comma 3 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n.451 e successive modificazioni e integrazioni c 7.381 7.166 7.403».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 23***, aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Riduzione consumi intermedi).

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'lSTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate,

non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.

2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

10.233

BONFRISCO, ALBERTI CASELLATI, CONTE, DALLA TOR, MARIN, PICCOLI, ZANETTIN

Al comma 36, allegato 4, eliminare la tredicesima riga: «Infrastrutture e trasporti ? Articolo 2, comma 3 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451 e successive modificazioni e integrazioni c 7.381, 7.166 e 7.403».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 23,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Riduzione consumi intermedi)

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.

2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

10.234

PALERMO

Al comma 36, allegato 4, sopprimere la seguente riga: «Infrastrutture e trasporti ? Articolo 2, comma 3 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451 e successive modificazioni e integrazioni c. 7.381, 7.166 e 7.403».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 23,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Riduzione consumi intermedi)

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche, inserite, nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.

2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

10.235

ASTORRE, TOMASELLI, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 36, allegato 4, eliminare la voce: «Infrastrutture e trasporti ? Articolo 2, comma 3 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451 e successive modificazioni e integrazioni c. 7.381, 7.166 e

7.403».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 23,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 23-bis.

(Riduzione consumi intermedi)

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.

2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

10.236

MONTEVECCHI, MOLINARI, BOCCHINO, MANGILI, SERRA, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, BIGNAMI

Al comma 36, all'allegato 4, ivi richiamato, sopprimere le seguenti voci:

MinisteroAutorizzazione di spesa201420152016Beni e attività culturali e turismoArticolo 2, comma 1, della legge 30 aprile 1985, n. 163
3.836
3.694
3.702

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 3.836;
2015: ? 3.694;
2016: ? 3.702.

10.237

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 36, aggiungere, in fine, il seguente:

«36-*bis*. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per le imprese, pubbliche e private, del settore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale. »

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 50 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

10.238

MUNERATO, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 37, inserire il seguente:

«37-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2014, i sindacati e le loro associazioni, sia di lavoratori sia di datori di lavoro, pubblici e privati, comunque costituiti, che percepiscono a qualsiasi titolo contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di enti pubblici, e che sono, ammessi alla contrattazione collettiva, sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio ed alla sua pubblicazione entro il 30 giugno di ogni anno su almeno tre quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, il bilancio di esercizio corredato di una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa. Il bilancio di esercizio, corredato di una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa, sottoscritti dal rappresentante legale o dal tesoriere del sindacato o dell'associazione, della relazione e dei revisori dei conti, da essi

sottoscritta, nonché delle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal rappresentante legale o dal tesoriere entro il mese di giugno di ogni anno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

10.239

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 37, inserire il seguente:

«37-*bis*. Fermo restando quanto previsto dalla disciplina in materia di acquisti nella Pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della Pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, possono procedere ad affidamenti per acquisto od approvvigionamento di lavori, servizi e forniture anche al di fuori delle modalità previste dalla Consip spa e dalle centrali di committenza regionali, a condizione che gli stessi affidamenti conseguano a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle citate modalità, considerati in tal caso valori *benchmark*. In tali casi, i contratti devono comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguare tali corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni della Consip spa e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare per danno erariale».

10.240

CALDEROLI, BISINELLA, COMAROLI, BITONCI

Sopprimere il comma 41.

10.241

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BERTOROTTA

Sopprimere il comma 41.

10.242

CRIMI, ENDRIZZI, CAMPANELLA, MORRA

Al comma 41 premettere il seguente periodo: «Agli organi provinciali che devono essere rinnovati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applica, sino al 30 giugno. l'articolo 141 del testo unico delle legge sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni».

10.243

CERONI

Al comma 41, sostituire le parole: «30 giugno 2014» *con le seguenti:* «31 dicembre 2014».

10.244

BITONCI, COMAROLI

Dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

«41-*bis*. Entro il 30 dicembre 2014, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Entro il 30 settembre 2014, i Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia, con uno o più decreti, provvedono a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda.

41-*ter*. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro e non oltre il 31 giugno 2015. I proventi derivanti dal procedimento di cui sopra, sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. Attraverso la stipula di contratti di servizio fra il Ministero dello sviluppo economico e le televisioni private nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, si definiscono gli obblighi di programmazione per l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, che tutte le televisioni devono garantire, comunque assicurando il servizio

pubblico generale televisivo con trasmissioni, anche nelle fasce orarie di maggior ascolto, che rispondano ai criteri qualitativi previsti dagli articoli 6 e 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

41-*quater*. A decorrere dal 12 gennaio 2016, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti».

Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.

10.245

VALENTINI, AMATI

Dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

«41-*bis*. Al fine di contribuire alla riduzione degli oneri a carico dello stato di previsione del Ministero dell'interno, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il prefetto effettua la ricognizione dei veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, e successive modificazioni, ovvero presso il custode-acquirente individuato ai sensi dell'articolo 214-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e delle sanzioni accessorie previste dal citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ovvero di quelli non alienati per mancanza di acquirenti, e privi di interesse storico e collezionistico, comunque custoditi da oltre due anni, anche se non confiscati, senza che, nello stesso periodo, il proprietario o il titolare di altro diritto sul veicolo abbia manifestato interesse alla restituzione. I veicoli sono individuati secondo il tipo, il modello ed il numero di targa o telaio e indipendentemente dalla documentazione dello stato di conservazione. La ricognizione è aggiornata con periodicità triennale.

41-*ter*. I veicoli di cui al comma 1 sono alienati, anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito che vi consenta anche con effetto transattivo ai sensi degli articoli 1965 e seguenti del codice civile.

41-*quater*. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità dell'alienazione e delle attività ad essa funzionali e connesse, nonché i criteri di determinazione del corrispettivo della cessione.

41-*quinquies*. La cessione è comunicata dal prefetto al pubblico registro automobilistico competente per l'aggiornamento delle iscrizioni, senza oneri.

41-*sexies*. Al procedimento disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 38 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

41-*septies*. Fuori dai casi di cui al comma 7 dell'articolo 38 del citato decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, qualora il proprietario o il titolare di altro diritto sul veicolo manifesti interesse alla restituzione successivamente all'alienazione, il medesimo ha titolo esclusivamente alla corresponsione di un indennizzo pari alla somma effettivamente derivata dall'alienazione, al netto di eventuali oneri a suo carico».

Conseguentemente:

a) *ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «30 milioni di euro per l'anno 2014, 630 milioni nell'anno 2015 e 1340 milioni»;

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni»

e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» *sono sostituite dal seguente:* «22 per cento».

? *Alla Tabella A, voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 30.000;
2015: ? 30.000;
2016: ? 30.000.

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

10.246

AMATI, LUMIA, VALENTINI

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-*bis*. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 52, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, la parole: "nonché i diritti reali di garanzia" sono soppresse;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Il soddisfacimento dei creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni oggetto di confisca in data anteriore al sequestro degli stessi è garantito secondo le modalità della procedura di cui all'articolo 52-*bis*."

3) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Gli interessi convenzionali, moratori e a qualunque altro titolo dovuti sui crediti di cui al comma 1, sono riconosciuti, nel loro complesso, nella misura massima comunque non superiore al tasso calcolato e pubblicato dalla Banca d'Italia sulla base di un paniere composto dai Buoni del Tesoro Poliennali quotati sul mercato obbligazionario telematico (RENDISTATO)";

b) dopo l'articolo 52 è aggiunto il seguente:

"Art 52-*bis.*

(Tutela dei creditori in buonafede assistiti da garanzia reale)

1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata individua beni dal valore di mercato complessivo almeno pari all'ammontare dei crediti ammessi assistiti da garanzia reale procede alla liquidazione degli stessi con le modalità di cui agli articoli 48, comma 5, e 52, commi 7,8 e 9.

2. Il ricavato della liquidazione di cui al comma 1 è versato al Fondo unico giustizia e destinato a gestione separata per il tempo necessario alle operazioni di pagamentodei crediti assistiti da garanzie reali.

3. Le somme della gestione separata che residuano dopo le operazioni di pagamento dei crediti assistiti da garanzie reali, affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versate all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnate nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

4. Gli oneri e pesi iscritti o trascritti sui beni a garanzia dei crediti si estinguono di diritto all'esito della procedura di pagamento dei creditori"».

c) All'articolo 53, al comma 1, le parole: "70 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento".

d) All'articolo 61, sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. il soddisfacimento dei creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni oggetto di confisca in data anteriore al sequestro degli stessi è effettuato ricorrendo alle somme disponibili nella gestione

separata del Fondo unico giustizia di cui al comma 2 dell'articolo 52-*bis*."

2) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-*bis*. Il pagamento dei creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni oggetto di confisca in data anteriore al sequestro degli stessi, nei limiti previsti dall'articolo 53, è effettuato dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata secondo quanto previsto dal comma 2-*bis* e dall'articolo 52-*bis,* ed entro i limiti di cui all'articolo 53. L'amministratore giudiziario, divenuto definitivo il piano di pagamento, comunica all'agenzia l'elenco dei creditori e le somme loro spettanti".».

10.247

CALEO, BRUNI, VACCARI

Dopo il comma 41 inserire i seguenti:

«41-*bis*. A partire dal primo esercizio di bilancio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti parco nazionali possono scegliere, con delibera del consiglio di amministrazione, fino a trenta giorni prima dell'approvazione del bilancio, di ricevere il contributo ordinario da parte del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ridotto di una quota pari al 5 per cento rispetto al contributo stabilito nel piano di riparto. La percentuale di diminuzione va considerata singolarmente su ciascun trasferimento conferito al singolo parco nazionale.

41-*ter*. Nei casi di diminuzione del contributo di cui al comma 41-*bis*, il medesimo contributo può essere allocato nei singoli bilanci preventivi per le esigenze funzionali degli enti, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14, all'articolo 9, commi 2-*bis* e 28, e all'articolo 8, comma 1, del decreto-Iegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, agli articoli 3 e 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 67 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'articolo 7 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge-6 luglio 2012, n. 94, all'articolo 1, commi 138 e 141, della legge 24 dicembre 2012, nonché delle disposizioni in materia di risparmi di spesa di cui al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge del 31 agosto 2013, come convertito dalla relativa legge di conversione, purché tale alloocazione non comporti impegni di spesa di carattere pluriennale.

41-*quater*. Quota parte dei risparmi di cui al comma 41-*bis* è assegnata ad apposito fondo istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare per interventi diretti alla conservazione dell'ambiente. La restante quota è destinata alla riduzione del debito pubblico.

41-*quinquies*. I termini per la gestione contabile stabiliti nel decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439, per quanto attiene alla loro applicazione agli enti parco nazionali, sono dimezzati. L'ipotesi di silenzio assenso disposta nel medesimo decreto costituisce modulo procedimentale non derogabile se non per espressa previsione di legge».

10.248

CALEO, BRUNI, VACCARI

Dopo il comma 41 inserire i seguenti:

«41-*bis*. A partire dal primo esercizio di bilancio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti parco nazionali possono scegliere, con delibera del consiglio di amministrazione, fino a trenta giorni prima dell'approvazione del bilancio, di ricevere il contributo ordinario da parte del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ridotto di una quota pari al 5 per cento rispetto al contributo stabilito nel piano di riparto. La percentuale di diminuzione va considerata singolarmente su ciascun trasferimento conferito al singolo parco nazionale.

41-*ter*. Nei casi di diminuzione del contributo di cui al comma 41-*bis*, il medesimo contributo può essere allocato nei singoli bilanci preventivi per le esigenze funzionali degli enti, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14, all'articolo 9, commi 2-*bis* e 28, e

all'articolo 8, comma 1, del decreto-Iegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010; n. 122, agli articoli 3 e 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 67 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'articolo 7 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, all'articolo 1, commi 138 e 141, della legge 24 dicembre 2012, nonché delle disposizioni in materia di risparmi di spesa di cui al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge del 31 agosto 2013, come convertito dalla relativa legge di conversione, purché tale allocazione non comporti impegni di spesa di carattere pluriennale.

41-*quater*. Quota parte dei risparmi di cui al comma 41-*bis* è assegnata ad apposito fondo istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare per interventi diretti alla conservazione dell'ambiente. La restante quota è destinata alla riduzione dei debito pubblico».

10.249

GIANNINI

Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:

«41-*bis*. Sopprimere le lett. *h)*, h-*bis*) ed *i)*, comma 1, dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e, di conseguenza, aggiungere l'art. 15-*bis*:

"Art. 15-*bis.*

(Deduzione delle spese per erogazioni liberali in favore della cultura)

Sono interamente deducibili dalla base imponibile:

a) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la proteziene o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico culturale anche ai fini didattico promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

b) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad un'apposita convenzione, ai soggetti e per le attività di cui alla lettera *a);*

c) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito

complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato."».

10.250

MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO

Dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

«41-*bis*. Dopo il comma 3 dell'articolo 39-del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aggiungere i seguenti:

"3-*bis*. Ai fini del corretto e razionale sviluppo del mercato, sono attribuite a nuovo lmaie le funzioni di stampo pubblicistico nell'interesse della categoria degli artisti interpreti o esecutori e delle imprese di cui al comma 2 indicate nell'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2010, n. 100. Si intendono comprese in tali funzioni:

a) la rappresentanza degli artisti che non intendano conferire mandato ad alcuna impresa di intermediazione; la gestione dei compensi di cui all'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93;

b) la gestione e la conservazione della banca di dati della musica e dell'audiovisivo a beneficio del mercato, con l'indicazione, distintamente per opera e fonogramma, degli artisti primari e comprimari aventi diritto e della impresa di intermediazione cui essi abbiano conferito mandato, per periodo di competenza;

c) il potere di determinare, in contraddittorio con gli utilizzatori delle opere cinematografiche ed assimilate indicati agli articoli 80 e 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e con quelli dei fonogrammi indicati dagli articoli 73 e 73-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633 i compensi spettanti agli artisti interpreti o esecutori aventi diritto;

d) il potere di determinare i criteri di ripartizione dei compensi di cui agli articoli 71-*septies*, 71-*cties*, 73, 73-*bis*, 80, 84 e 180-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633 tra le imprese di intermediazione mandatarie degli artisti aventi diritto inossequio ai quali gli utilizzatori e la S.i.a.e. provvederanno ad erogare gli stessi, al netto delle spese di nuovo Imaie.

3-*ter*. Le attività di stampo pubblicistico sono effettuate da nuovo lmaie previa opportuna modifica allo statuto, che dovrà essere approvato con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2010, n. 100. Lo statuto del nuovo lmaie dovrà garantire una effettiva vigilanza sulle proprie attività alle imprese che potranno operare ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, che tenga conto del loro livello di rappresentatività. Nuovo lmaie costituisce, di intesa con le amministrazioni vigilanti sopra indicate e previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, un nuovo soggetto giuridico che svolge, in autonomia, le attività in competizione con le imprese di cui al comma 2 ed a cui saranno trasferite le attività di intermediazione di stampo privatistico con l'applicazione dell'articolo 2112 e 2556 del codice civile.

3-*quater*. Si intende abrogato l'ultimo inciso del primo comma dell'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633 nella parte in cui dispone che "l'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso agli artisti interpreti o esecutori interessati".

41-*ter*. Il primo comma dell'art. 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633 è così sostituito: "1. Il compenso di cui all'articolo 71-*septies* per apparecchi e supporti di registrazione audio è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.LA.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, per il cinquanta per cento agli autori e loro aventi causa e per il venticinque per cento ai produttori di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative e per il venticinque per cento agli artisti interpreti o esecutori interessati".

41-*quater*. Il secondo comma dell'art. 71-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633 è così sostituito: "2. I compensi di spettanza degli artisti interpreti o esecutori sono ripartiti in conformità ai

criteri indicati da nuovo Imaie, ai sensi dell'art. 39 comma 3-*bis,* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27".

41-*quinquies*. I compensi di spettanza degli artisti interpreti o esecutori ai sensi degli articoli 71-*septies*, 71-*octies*, 73 e 73-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633 sono irrinunciabili ed incedibili. Ogni patto contrario è nullo».

10.251

CROSIO, COMAROLI

Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:

«41-*bis*. Ai fini del contenimento della spesa e del rafforzamento delle misure tese a diffondere l'uso degli strumenti elettronici da parte delle stazioni appaltanti, al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 70:

1) il comma 9, è sostituito dal seguente: "Le stazioni appaltanti offrono, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando secondo l'allegato X, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri ed a ogni documento complementare, precisando nel testo del bando l'indirizzo Internet presso il quale tale documentazione è accessibile.";

2) il comma 10, è sostituito dal seguente: "Se le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo adeguato a consentire che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte".;

b) all'articolo 71, il comma 1 è soppresso;

c) all'articolo 72, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previo bando, e nel dialogo competitivo, l'invito ai candidati contiene, oltre agli elementi indicati all'articolo 67, l'indicazione dell'accesso al capitolato d'oneri, al documento descrittivo e a ogni altro documento complementare, messi a diretta disposizione per via elettronica, ai sensi dell'articolo 70, comma 9."».

10.252

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il coroma 41 aggiungere il seguente:

«41-*bis*. Nel caso di ricorso da parte della stazione appaltante ad una centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le spese da rimborsare alla stessa possono essere inserite nel quadro economico della relativa acquisizione tra le somme a disposizione della stazione appaltante».

10.253

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:

«41-*bis*. A decorrere dall'anno 2014, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, i consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani (BIM), costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono soppressi. Le funzioni e i compiti svolti dai BIM soppressi sono attribuiti ai comuni o alle unioni di comuni. Le regioni emanano disposizioni al fine di garantire che la tutela dei diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo delle acque del rispettivo territorio sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi. I comuni ovvero le unioni dei comuni subentrano secondo un criterio di proporzionalità in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai BIM soppressi. Il sovracanone annuo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice e dagli impianti di produzione per pompaggio direttamente ai comuni compresi nei BIM soppressi nella misura del: *a)* 50 per cento come quote fisse ripartite in parte uguale a ciascun comune; *b)* 50 per cento come quote variabili rispetto al numero di abitanti di ciascun comune calcolato in base all'ultimo censimento effettuato dall'Istituto nazionale di statistica. Il personale che all'atto della soppressione risulta alle dipendenze dei BIM passa alle

dipendenze delle regioni, delle province e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni medesime sulla base di accordi sanciti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni».

10.254

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 41, inserire i seguenti:

«41-*bis*. al fine di razionalizzare i costi per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, alla legge 27 dicembre 2001, n. 459:

a) all'articolo 2, il comma 1 è soppresso;

b) all'articolo 12, i commi da 2 a 7 sono sostituiti dal seguente: "2. Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono ad allestire nelle proprie sedi i seggi elettorali dove i cittadini iscritti negli elenchi elettorali possono recarsi per esprimere il proprio voto. Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono all'invio delle schede elettorali al Ministero dell'Interno".

41-*ter*. I maggiori risparmi di cui al precedente comma sono destinati a politiche di sostegno della famiglia e di contrasto alla decrescita demografica».

10.255

PIZZETTI, RUSSO

Dopo il comma 41 inserire il seguente:

«41-*bis*. All'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, dopo il comma 10-*bis* è aggiunto il seguente:

"10-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 10-*bis* del presente articolo si applicano a far data dalla scadenza dei contratti già sottoscritti all'esito di procedure di gara pubblica europea ai sensi delle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE."»

10.256

PIZZETTI, RUSSO

Dopo il comma 41 inserire il seguente:

«41-*bis*. All'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, dopo il comma 10-*bis* è aggiunto il seguente: "10-*ter*. Ai fini del comma 10-*bis* del presente articolo per ricevute di introiti si intendono esclusivamente i prodotti destinati ad attestare l'effettuazione di pagamenti dovuti allo Stato o alle Pubbliche amministrazioni"».

10.257

CALEO, STEFANO ESPOSITO, FILIPPI, GIBIINO

Dopo il comma 41 aggiungere i seguenti:

«41-*bis*. Dopo il comma 7 dell'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente: "7-*bis*. Le lanterne semaforiche devono essere dotate di lampade con marcatura CE e attacco normalizzato E27, che assicurino l'accensione istantanea. La loro sostituzione deve essere eseguita utilizzando la struttura ottica della lanterna semaforica già esistente, ove ciò sia tecnicamente possibile senza apportarvi modifiche. Le lampade realizzate con tecnologia a LED, in caso di rottura anche di un solo componente, devono spegnersi automaticamente in modo da garantire l'uniformità del segnale luminoso durante il loro funzionamento"».

«41-*ter*. Dopo il comma 5 dell'articolo 234 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente: "5-*bis*. Nelle lanterne semaforiche di cui all'articolo 41, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le lampade ad incandescenza, quando necessitino di sostituzione, devono essere sostituite con lampade a basso consumo energetico, ivi comprese le lampade realizzate con tecnologia a LED, nel rispetto delle modalità e dei requisiti previsti dal comma 7-*bis* del citato articolo 41"».

10.258

FILIPPI

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-*bis*. Al fine di semplificare e incrementare l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica

amministrazione (MEPA), sugli acquisti di beni e servizi effettuati da parte delle amministrazioni presso i fornitori abilitati a presentare i propri cataloghi sul sistema di acquisti telematici Consip, di valore inferiore a 1.000 euro, non è dovuta l'imposta di bollo.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *sono apportate le seguenti variazioni:*

2014: ? 10.000;
2015: ? 10.000;
2016: ? 10.000.

10.259

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:

«41-*bis*. Per lo sviluppo del programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi della pubblica amministrazione sono assegnati per gli anni 2014 e 2015 ai pertinenti capitoli del Ministero dell'economia e delle finanze, rispettivamente, 8 milioni di euro ad incremento delle risorse destinate al Programma per l'anno 2012».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

all'articolo 12, comma 4, sostituire le parole: «150.000 euro» con le seguenti: «90.000 euro», le parole: «fino a 200.000 euro» con le seguenti: «fino a 150.000 euro», le parole: «per la parte eccedente 200.000 euro» con le seguenti: «per la parte eccedente 150.000 euro», e le parole: «per la parte eccedente 250.000 euro» con le seguenti: «per la parte eccedente 200.000 euro» e aggiungere in fine le seguenti parole: «Le predette aliquote sono incrementate del 50 per cento qualora il soggetto titolare del trattamento pensionistico percepisca, nel medesimo periodo, anche un reddito da lavoro di Importo superiore a 28.000 euro».

All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-*bis*. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto. 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deduci bile dal reddito complessivo»

sono soppresse;

all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-*bis*. AI comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "21 per cento";

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: ? 30.000;
2015: ? 30.000;
2016: ? 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

10.260

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:

«41-*bis*. Le amministrazioni pubbliche obbligate, sulla base della normativa vigente, ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione resa dall'organo di vertice amministrativo qualora il bene o il servizio oggetto

di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di qualità essenziali».

10.261

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:

«41-*bis*. Con riferimento alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera di invito ad offrire è inviata entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, Consip S.p.A. e le centrali di acquisto costituite dalle regioni ai sensi dell'articolo 1, comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono avvalersi, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle direttive comunitarie, anche nell'ottica del contenimento dei tempi procedurali e della flessibilità degli strumenti giuridici, delle deroghe alle seguenti disposizioni normative:

a) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 10, 11, 12, 37, 48, 62, 66, comma 7, secondo periodo, 75, 84, 86, 87, 88, 113, 114, 118;

b) decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 20, per le parti di attuazione ed esecuzione delle disposizioni del decreto legislativo 12 aprile «2006, n. 163 derogate con il presente articolo».

10.626

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:

«41-*bis*. Le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato ed aventi la qualifica di organismo di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 3, comma 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, per le acquisizioni di beni e servizi, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza».

10.263

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:

«41-*bis*. All'articolo 4, comma 14-*bis* del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, la seguente parola: «20.000» è sostituita dalla seguente: «40.000» e le seguenti: «sostitutive, ai sensi dell'articolo 71» sono sostituite con le parole: «rese, in ordine al possesso del requisiti prescritti, ai sensi degli articoli 46 e 47».

10.264

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:

«41-*bis*. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, le amministrazioni pubbliche che hanno proceduto, ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, nonché quelle amministrazioni pubbliche che hanno effettuato procedure selettive ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'assunzione di personale a tempo determinato che siano in servizio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore del presente decreto, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici possono, in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili, procedere alla stabilizzazione, a domanda, del personale non dirigenziale di cui all'articolo 1, comma 558, della legge citata, dei soggetti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente indicate, che hanno maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze negli ultimi cinque anni. Le stesse norme si applicano al personale non dirigenziale a tempo determinato, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che consegua il requisito dei 36 mesi di effettivo servizio in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione, le amministrazioni continuano ad

avvalersi del personale di cui al presente comma».

10.265

DIRINDIN

Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 42-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 169 convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, già modificato dall'articolo 10-*septies* del decreto-legge n. 101 del 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, è sostituito dal seguente: "Rimane l'obbligo di certificazione preventiva di idoneità per la pratica sportiva agonistica, rilasciata dai medici specialisti in Medicina dello sport, per la pratica sportiva non agonistica, rilasciata dai Pediatri di libera scelta e dai Medici di Medicina generale per i rispettivi assistiti o dai medici specialisti in Medicina dello sport, e per l'attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare di cui all'articolo 4 del Decreto ministeriale 24 aprile 2013, rilasciata dai medici sopra elencati. Il Ministero della salute elabora, sentito il consiglio superiore di sanità, i protocolli riguardanti gli accertamenti clinici e gli esami diagnostici necessari per il rilascio dei suddetti certificati, nonché la periodicità di rinnovo degli stessi. Detti protocolli, basati su comprovate evidenze scientifiche di efficacia, saranno approvati con Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome"».

10.266

COLLINA, DEL BARBA

Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:

«41-*bis*. All'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *b)*, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre o i consorzi consorziati e relativi consorziati il consorzio concorre; a questi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia i consorzi sia i consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale"».

10.267

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:

«41-*bis*. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 59 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è soppresso».

10.268

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-*bis*. All'articolo 3 bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, dopo le parole: "delle società dalle stesse controllate" sono aggiunte le seguenti: "nonché quelle che svolgono prevalentemente attività di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163"».

10.269

RUTA

Dopo il comma 41, inserire il seguente:

«41-*bis*. All'articolo 4, comma 6-*quater,* primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "e i comuni" sono sostituite con le seguenti: "e gli enti locali"».

10.270

RUTA

Dopo il comma 41, inserire il seguente:

«41-*bis*. All'articolo 4, comma 6-*quater*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013 è aggiunto il seguente periodo: "Al fine di garantire stabilità ai servizi erogati, l'assunzione a tempo indeterminato, a domanda, di cui al primo periodo, viene estesa

al personale non dirigenziale dei servizi per l'impiego, in possesso dei requisiti di cui al presente comma».

10.271

NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, CANTINI

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-*bis*. L'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, si interpreta nel senso che i soggetti ivi elencati, competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni degli elettori, possono esercitare la funzione autenticante senza alcuna limitazione territoriale, anche al di fuori del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari e per consultazioni che non si svolgono nel suddetto territorio».

10.272

CERONI

Dopo il comma 41, inserire il seguente:

«41-*bis*. All'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "degli enti locali" inserire le seguenti: "e delle altre amministrazioni locali inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le società partecipate direttamente o indirettamente dagli stessi enti ed amministrazioni";

b) dopo il comma 25, inserire il seguente:

"25-*bis*. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo interno di controllo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle di cui al comma precedente, e nelle società non quotate partecipate direttamente o indirettamente dalle stesse amministrazioni i revisori dei conti nominati su indicazione del soggetto pubblico sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti appartenente alle categorie di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile. Con decreto del Ministro dell'economia, emanato entro 30 giorni dalla data indicata nel presente comma, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'estrazione"».

10.273

LANZILLOTTA

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«42. È abrogato il comma 26-*ter* dell'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

10.274

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-*bis*. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* al comma 44 il terzo periodo è soppresso;

b) al comma 50 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chi riceve emolumenti o retribuzioni a carico della Rai-radiotelevisione Italiana Spa nell'ambito di rapporti di lavoro di natura artistico-professionale, compresa la conduzione di trasmissioni di qualunque genere, non può superare quello percepito da un parlamentare della Repubblica».

10.275

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-*bis*. Laddove si procede con le gestioni commissariali di cui all'articolo 2, comma 1, legge 15 ottobre 2013, n. 119, e articolo 1 comma 115, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le Prefetture ? UTG cessano di esercitare le loro funzioni istituzionali».

10.276
DIVINA
Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:
«41-*bis*. Al fine di razionalizzare i costi della detenzione in carcere, i detenuti possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito anche attraverso l'utilizzo della propria capacità fisica e motoria al fine di alimentare, con un innovativo sistema di energia cinetica, parte del fabbisogno energetico delle strutture carcerarie. Le prestazioni di cui al precedente periodo concorrono nella valutazione comporta mentale dei detenuti ai fini di una riduzione della pena».

10.277
CANDIANI, COMAROLI, BITONCI
Dopo il comma 41, aggiungere, in fine, il seguente:
«44-*bis*. Nel contratto di comodato e servizio di connessione alla rete telematica gestita dal Concessionario degli apparecchi da gioco, risultato soggetto aggiudicatario della gestione telematica del gioco lecito mediante gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettera *a),* del testo unico TULPS., si intende soppressa la disposizione prevista dalle nuove condizioni contrattuali tra il concessionario medesimo e l'esercente laddove si prevede che: "si intenderanno accettate mediante comportamento concludente, consistente nell'accettazione della prima giocata, raccolta attraverso gli apparecchi di gioco presenti nel suo locale e collegati alla rete telematica dello scrivente società, intervenuta successivamente al ricevimento della presente"».

10.278
CANDIANI, COMAROLI, BITONCI
Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:
«44-*bis*. Il Governo finanzia programmi di informazione e sensibilizzazione sull'uso responsabile del denaro e sui rischi collegati al gioco d'azzardo da realizzare nelle scuole e con il coinvolgimento delle famiglie al fine di aiutarle nell'attività educativa.».

10.279
CANDIANI, COMAROLI, BITONCI
Dopo il comma 41, aggiungere, in fine, il seguente:
«44-*bis*. Il Governo promuove nella promozione di iniziative di sensibilizzazione circa i rischi collegati al gioco d'azzardo e di azioni restrittive, oltre che di controllo e monitoraggio, dirette ad arginare il fenomeno del gioco».

10.280
CANDIANI, COMAROLI, BITONCI
Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:
«41-*bis*. Il Governo, entro 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente provvedimento, assume ogni utile iniziativa volta ad una maggiore tutela dei giocatori di *slot machines,* in particolare dei minori e delle altre persone vulnerabili o potenzialmente tali, garantendo e riducendo le possibilità di accesso da parte dei minorenni, attraverso campagne informative di prevenzione».

10.281
CANDIANI, COMAROLI, BITONCI
Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:
«41-*bis*. Il Governo, entro 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente provvedimento, adotta iniziative volte a dare attuazione agli impegni assunti con la conversione del decreto-legge n. 158 del 2012 al fine di rendere più efficace e incisiva l'azione di contrasto al GAP e ai fini dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da gioco d'azzardo patologico garantendo loro le medesime prestazioni previste per gli alcol/tossicodipendenti».

10.282
CANDIANI, COMAROLI, BITONCI
Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-*bis*. La pubblicità del Gioco con vincite in denaro, in qualsiasi forma e su qualsiasi mezzo di comunicazione, è vietata. Ai trasgressori si applicano le sanzioni previste dall'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 13 Settembre 2012 n. 158».

10.283

CANDIANI, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-*bis*. A decorrere dal 1º Gennaio 2014, è vietata la pubblicità dei giochi d'azzardo e dei giochi di fortuna sui mezzi di comunicazione e sui mezzi di informazione. I concessionari inseriscono nei loro prodotti e servizi messaggi di avvertimento sui rischi da dipendenza che può generare il gioco».

10.284

CANDIANI, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-*bis*. A decorrere dal 1º Gennaio 2014, sono elevati gli *standard* di accreditamento dei concessionari dei giochi d'azzardo e dei giochi di fortuna ed il sistema dei controlli sulla loro identità societaria, sull'origine dei loro patrimoni e sui loro flussi finanziari attraverso un sistema di tracciamento dei movimenti finanziari in entrata ed in uscita, al fine di evitare la presenza di infiltrazioni mafiose e di riciclaggio di denaro».

10.285

CANDIANI, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-*bis*. A decorrere dal 1º Gennaio 2014, è rafforzato il sistema esistente di tracciabilita del denaro, il conto dedicato ed il registro delle scommesse e dei concorsi pronostici dove annotare gli importi della raccolta delle giocate, delle vincite e della relativa differenza, nonché l'abbassamento delle soglie per le segnalazioni previste dalla normativa sull'antiriciclaggio».

10.286

CANDIANI, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-*bis*. A decorrere dal 1º Gennaio 2014, per le società fiduciarie, fondi di investimento e *trust* che detengono partecipazioni al capitale o al patrimonio di società concessionarie di giochi pubblici, è fatto obbligo di dichiarare l'identità del soggetto mandante».

10.287

CANDIANI, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 41, aggiungere, in fine, il seguente:

«41-*bis*. A decorrere dal 1º Gennaio 2014, è fatto divieto di partecipare a gare e procedure per il rilascio di concessioni in materia di giochi da parte delle persone fisiche e giuridiche condannate per reati gravi anche in via non definitiva».

10.288

CANDIANI, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-*bis*. A decorrere dal 1º Gennaio 2014, sono equiparati agli operatori legali le compagnie estere che esercitano in Italia nel settore dei giochi pubblici senza licenza, e assoggettate al controllo e agli obblighi statuali tutti i soggetti del mercato, ovvero anche le società estere con capitale azionario anonimo e i gestori esteri che operano sul territorio italiano».

10.289

CROSIO, COMAROLI

Dopo il comma 41, inserire il seguente:

«41-*bis*. Ai fini dell'affidamento degli appalti, le amministrazioni aggiudicatrici assegnano comunque quote di riserva e criteri di premialità alle imprese residenti nelle regioni e nei territori nei quali sono localizzati gli investimenti, in relazione alla sostenibilità ambientale del proprio territorio, alla tutela del lavoro e dei lavoratori ed alla suddivisione degli appalti in lotti e lavorazioni specifiche».

10.290

BITONCI, COMAROLI

Dopo il comma 41, aggiungere, in fine, i seguenti:

«41-*bis*. All'articolo 5 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78 sostituire le parole: "30 Giugno 2010" con le parole: "31 Dicembre 2014" e le parole: "50 per cento" con le parole: "60 per cento".

41-*ter*. La disposizione di cui al comma precedente opera nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 50 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

10.291

BITONCI, COMAROLI

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-*bis*. All'articolo 5 del decreto-luglio 2009, n. 78, le parole: "30 Giugno 2010" sono sostituite con le seguenti: "31 Dicembre 2014". La disposizione opera nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2014».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 200.0000.

10.292

BITONCI, COMAROLI

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-*bis*. AI comma 473 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";

2) le parole: "1º gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2014"».

10.293

CROSIO, COMAROLI

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-*bis*. All'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 35 è soppresso».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione, a decorrere dal 2014:*

2014: ? 10.000;

2015: ? 10.000;

2016: ? 10.000.

10.294

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-*bis*. All'articolo 29, comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, le parole: "al di sopra della soglia di rilievo comunitario" sono soppresse».

10.295

BITONCI, COMAROLI

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-*bis*. Entro 90 giorni dall'approvazione del presente provvedimento, il Governo fornisce con chiarezza la definizione di autonoma organizzazione ai fini della assoggettabilità all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dei professionisti e dei piccoli imprenditori».

10.296

BITONCI, COMAROLI

Dopo il comma 41, aggiungere, in fine, il seguente:

«41-*bis*. Sono escluse, ai fini della assoggettabilità all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), i professionisti e gli imprenditori per i quali non ricorre l'autonoma organizzazione. La disposizione opera fino ad un limite massimo di 50 milioni di euro per il 2014 e 100 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 50 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

10.297

CROSIO, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 41, inserire il seguente:

«41-*bis*. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, unico documento del veicolo diventa la carta di circolazione di cui alla direttiva 1999/37/CE, e i mutamenti riguardanti l'intestazione dei veicoli, secondo quanto previsto in materia dal decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli eventi giuridico-patrimoniali sui veicoli medesimi, si registrano in un unico archivio di Stato. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 23 agosto 1988, è disciplinata l'implementazione dell'archivio unico di Stato di cui al periodo precedente con i dati di quello previsto dall'articolo 225, comma 1, lettera *b)* e 226, comma S, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Con il medesimo decreto sono disciplinate la gestione ed il funzionamento dell'archivio stesso, nonché l'assetto del personale centrale e periferico delle strutture pubbliche interessate o, comunque, coinvolto a seguito della sua istituzione».

10.298

CROSIO, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 41, aggiungere i seguenti commi:

«41-*bis*. Entro sei mesi dalla data di entrata In vigore della presente legge, la carta di circolazione viene a costituire l'unico documento del veicolo e quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, nonché gli altri eventi giuridico-patrimoniali sui veicoli, si registra nel solo archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera *b)* e 226, comma 5, del ,decreto legislativo, stesso, attraverso procedure e modalità stabil1te con idonee modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada). Sono abrogate le previsioni del Codice Civile che trattano i veicoli stradali quali beni mobili registrati, ed in particolare l'articolo 2683, primo comma, numero 3), del Codice Civile stesso.

41-*ter*. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati l'implementazione dell'archivio di cui al comma 41-*bis* con i pertinenti dati del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e l'assetto del personale centrale periferico di quest'ultimo ente».

10.299

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, BONDI, REPETTI

Dopo il comma 41, è inserito il seguente:

«41-*bis*. All'articolo 7, comma 20, decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, alla voce "Stazione Sperimentale delle Pelli e materie concianti, di cui al decreto legislativo n. 5401 del 29 ottobre 1999. Dopo le parole: "CCIA Napoli", aggiungere le seguenti: "Pisa e Vicenza"».

Dall'attuazione di tali disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato.

10.300

MATTEOLI

Dopo il comma 41, aggiungere, in fine, il seguente:

«41-*bis*. Al fine di assicurare l'efficientamento e la razionalizzazione della spesa pubblica all'articolo 47, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, .convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. Per le finalità di cui al comma precedente, l'Agenzia per l'Italia digitale e le amministrazioni interessate possono stipulare, nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici, convenzioni con società concessionarie di servizi pubblici essenziali su tutto il territorio nazionale dotate di piattaforme tecnologiche integrate erogatrici di servizi su scala nazionale e di *Computer Emergency Response Team*. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento di quanto previsto dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente"».

10.301

GIBIINO

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-*bis*. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 41, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-*bis*. Le lanterne semaforiche devono essere dotate di lampade con marcatura CE e attacco normalizzato E27, che assicurino l'accensione istantanea. La loro sostituzione deve essere eseguita utilizzando la struttura ottica della lanterna semaforica già esistente, ove ciò sia tecnicamente possibile senza apportarvi modifiche. Le lampade realizzate con tecnologia a LED, in caso di rottura anche di un solo componente, devono spegnersi automaticamente in modo da garantire l'uniformità del segnale luminoso durante il loro funzionamento;

b) all'articolo 234, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. Nelle lanterne semaforiche di cui all'articolo 41, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le lampade ad incandescenza quando necessitino. di sostituzione, devono essere sostituite con lampade a basso consumo energetico, ivi comprese le lampade realizzate con tecnologia LED, nel rispetto delle modalità e dei requisiti previsti dal comma 7 -*bis* dell'articolo 41"».

10.302

RUSSO

Dopo il comma 40, inserire il seguente:

«40-*bis*. All'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012, il comma 5 è abrogato».

10.303

MANDELLI

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-*bis*. All'articolo 4, comma 6, ultimo periodo; del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito in legge n. 135 del 7 agosto 2012, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "e gli enti del sistema camerale"».

10.304

SANGALLI, BROGLIA, VACCARI, CERVELLINI, URAS, TOMASELLI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 41, inserire il seguente:

«41-*bis*. La disposizione di cui all'articolo 12, comma 18-*bis* del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in virtù della quale viene disposto "iI trasferimento delle funzioni e delle risorse umane di Buonitalia s.p.a. in liquidazione all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui al presente comma» si interpreta nel senso che, a decorrere dalla data di emanazione del Decreto Interministeriale previsto dal terzo periodo del medesimo comma 18-*bis*, il rapporto di lavoro dei dipendenti di Buonitalia S.p.A, in servizio al 31 dicembre 2011, viene trasferito senza soluzione di

continuità all'Agenzia per la promozione all'Estero e l'Internazionalizzazione delle Imprese Italiane con conservazione del trattamento giuridico ed economico complessivo in godimento presso la Società di provenienza. L'inquadramento dei dipendenti di Buonitalia Spa, indicati nell'Allegato al decreto interministeriale del 28 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 marzo 2013, avverà, previo espletamento della procedura selettiva di cui al medesimo comma 18-*bis*, da effettuarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle disponibilità della pianta organica dell'Agenzia o, in caso di insufficienza della stessa; in apposito ruolo ad esaurimento di pari entità alle risorse umane indicate nel suddetto Decreto interministeriale».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze*, apportare le seguenti modificazioni:*

2014: ? 1.000;
2015: ? 1:000;
2016: ? 1.000.

10.305

CERONI, RIZZOTTI

Aggiungere in fine il seguente ulteriore comma:

«41-*bis*. All'articolo 15, comma 8, lettera *a)* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "distintamente per i farmaci equivalenti e" sono soppresse.

10.306

D'ANNA, MILO

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-*bis*. All'articolo 15, comma 17-*bis*, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo la parola: "provvede" sopprimere le seguenti: "all'eventuale"».

10.307

GIANNINI

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-*bis*. È abrogato il comma 26-*ter* dell'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

10.308

MANCUSO

Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:

«41-*bis*. All'articolo 1, comma 107, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge" sono soppresse».

10.309

VERDUCCI, DEL BARBA, BIANCO, LAI, ZANONI

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-*bis*. All'articolo l, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: "per gli anni 2013 e 2014", sono sostituite con le parole: "per l'anno 2015 e a seguire"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 2.000;
2015: ? 2.000;
2016: ? 2.000.

10.310

ORRÙ

Dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:

«41-*bis*. Sono fatte salve, per le regioni a statuto speciale e per gli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, le disposizioni previste dall'articolo 14, commi 24-*bis* e 24-*ter*, del decreto-legge

34 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo l, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni,

41-*ter*.1. All'articolo 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 24-*ter*, sostituire le parole: "di cui al comma 9" con le seguenti: "di cui al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" e aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché alle procedure assunzionali dei lavoratori di cui al medesimo comma 24-*bis* consentiti dalla normativa vigente";

b) dopo il comma 24-*ter*, è aggiunto il seguente:

"24-*quater* Esclusivamente per le finalità di cui ai commi 24-*bis* e 24-*ter*, per consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, gli enti territoriali di cui al comma 24-*bis* calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni. A tal fine, la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuata tenendo conto di dati omogenei"».

10.311

CHIAVAROLI, BIANCONI

Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:

«41-*bis*. All'articolo 6, comma 6-*ter*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e, successivamente, modificato dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: "Le suddette permute riguardanti nuovi immobili destinati a Carceri o ad Uffici Giudiziari delle sedi centrali di Corte d'Appello di cui sopra, avranno carattere di assoluta priorità e a tal fine è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascun anno, a partire dal 2016, destinata a tali procedure di permuta in cui siano ricompresi immobili demani ali già in uso governativo che verrebbero utilizzati in regime dì locazione"».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2016: ? 30.000.

10.312

CERONI, BONFRISCO, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 41, inserire il seguente:

«41-*bis*. All'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "degli enti locali" inserire le seguenti: "e delle altre amministrazioni locali inserite nel conto consolidato della PA, come individuate dall'lSTAT ai sensi dell'articolo l, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le società partecipate direttamente o indirettamente dagli stessi enti ed amministrazioni";

b) dopo il comma 25, inserire il seguente:

"25-*bis*. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo interno di controllo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato della PA, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo l, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle di cui al comma precedente, e nelle società non quotate partecipate direttamente o indirettamente dalle stesse amministrazioni i revisori dei conti nominati su indicazione del soggetto pubblico sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti appartenente alle categorie di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile. Con decreto del Ministro dell'Economia, emanato entro 30 giorni dalla data indicata nel presente comma, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'estrazione"».

10.0.1

URAS, BAROZZINO, DE PETRIS

*Dopo l'***articolo 10,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 10-*bis*

(Unificazione e razionalizzazione degli accertamenti medico legali ai dipendenti in malattia)

1. Ai fini della razionalizzazione e dell'unificazione del procedimento relativo al controllo dello stato di salute dei lavoratori, dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Pubbliche Amministrazioni, di cui al comma 2 articolo 1 decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. richiedono gli accertamenti medico legali per i dipendenti in malattia alle sedi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), con oneri a loro carico mediante l'utilizzo dei fondi a disposizione, secondo quanto previsto dall'articolo 17 comma 5 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111. Ai fini dell'attuazione del presente articolo l'INPS medesimo si avvale dei medici inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 5 comma 12 decreto-legge n.463/83, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983 n. 638 come modificato dall'articolo 4 comma 10-*bis* decreto-legge 101/2013, convertito« con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e delle proprie risorse strumentali e finanziarie come integrate dal successivo comma 2.

2. Il comma 5-*bis* articolo 1 decreto-legge 5 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è sostituito dal seguente:

5-*bis* La quota di pertinenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui al comma 5 è destinata al rimborso forfetario all'INPS delle spese sostenute per gli accertamenti medico legali sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia".

3. Gli accertamenti per i dipendenti di cui al presente articolo, sono disposti nel rispetto del regime previsto dall'articolo 55-*septies* del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

10.0.2

URAS, BAROZZINO, DE PETRIS

*Dopo l'***articolo 10** *aggiungere il seguente:*

«Art. 10-*bis*

(Unificazione e razionalizzazione degli accertamenti medico legali ai dipendenti in malattia)

1. Ai fini della razionalizzazione e dell'unificazione del procedimento relativo al controllo dello stato di salute dei lavoratori, dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Pubbliche Amministrazioni, di cui al comma 2 articolo 1 decreto legislativo n.165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. richiedono gli accertamenti medico legali per i dipendenti in malattia alle sedi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). Ai fini dell'attuazione del presente articolo l'INPS medesimo si avvale dei medici inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 5 comma 12 decreto-legge n. 463/83, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638 come modificato dall'articolo 4 comma 10-*bis* decreto-legge 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, e delle proprie risorse strumentali e finanziarie come integrate con il comma 2.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2014 viene riconosciuto all'INPS lo stanziamento previsto dall'articolo 17 comma 5 del decreto-legge 6 luglio 2011 n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 con destinazione vincolata agli accertamenti medico legali ai dipendenti in malattia.

3. Gli accertamenti per i dipendenti di cui al presente articolo, sono disposti nel rispetto del regime previsto dall'articolo 55-*septies* del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10.0.3

CHIAVAROLI, BIANCONI

*Dopo l'**articolo 10**, aggiungere il seguente:*

«Art. 10-bis.

(Unificazione e razionalizzazione degli accertamenti medico-legali ai dipartimenti in malattia)

1. Ai fini della razionalizzazione e dell'unificazione del procedimento relativo al controllo dello stato di salute dei lavoratori, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Pubbliche Amministrazioni, di cui al comma 2, articolo 1.

Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. richiedono gli accertamenti medico legali per i dipendenti in malattia alle sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con oneri a loro carico mediante l'utilizzo dei fondi a disposizione, secondo quanto previsto dall'articolo 17 comma 5 del decreto-legge 6 luglio 2011 n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111. Ai fini dell'attuazione del presente articolo l'INPS medesimo si avvale dei medici inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 5 comma 12 decreto-legge n. 463 del 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638 come modificato dall'articolo 4, comma 10-*bis* decreto-legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n.125 del 30 ottobre 2013 e delle proprie risorse strumentali e finanziarie come integrate dal successivo comma 2.

2. Il comma 5-*bis* articolo 17 decreto-legge 5 luglio 2011 n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111 è sostituito dal seguente: "la quota di pertinenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui al comma 5 è destinata al rimborso forfetario all'lNPS delle spese sostenute per gli accertamenti medico legali sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia".

3. Gli accertamenti per i dipendenti di cui al presente articolo, sono disposti nel rispetto del regime previsto dall'articolo 55-*septies* del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165.

4. I risparmi di spesa derivanti dall'applicazione del presente articolo, verranno portati in diminuzione della dotazione annua degli stanziamenti destinati alla copertura degli accertamenti medico legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche».

10.0.4

SCAVONE, COMPAGNONE, GIOVANNI MAURO, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

*Dopo l'**articolo 10** inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Unificazione e razionalizzazione degli accertamenti medico-legali ai dipartimenti in malattia)

1. Ai fini della razionalizzazione e dell'unificazione del procedimento relativo al controllo dello stato di salute dei lavoratori, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni. di cui al comma 2 articolo 1 decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. richiedono gli accertamenti medico legali per i dipendenti in malattia alle sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con oneri a loro carico mediante l'utilizzo dei fondi a disposizione, secondo quanto previsto dall'articolo 17 comma 5 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111. Ai fini dell'attuazione del presente articolo l'INPS medesimo si avvale dei medici inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 5 comma 12 decreto-legge n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638 come modificato dall'articolo 4 comma 10-*bis* decreto-legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 30 ottobre 2013 e delle proprie risorse strumentali e finanziarie come integrate dal successivo comma 2.

2. Il comma 5-*bis* articolo 17 decreto-legge 5 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111 è sostituito dal seguente:

5-*bis*. La quota di pertinenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui al comma 5 è destinata al rimborso forfetario all'INPS delle spese sostenute per gli accertamenti medico legali sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia.

3. Gli accertamenti per i dipendenti di cui al presente articolo, sono disposti nel rispetto del regime previsto dall'articolo 55-*septies* del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.».

4. I risparmi di spesa derivanti dall'applicazione del presente articolo, verranno portati in diminuzione della dotazione annua degli stanziamenti destinati alla copertura degli accertamenti medico legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche».

10.0.5

D'ALÌ, SACCONI, MANDELLI

*Dopo l'**articolo** aggiungere il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Acquisti delle pubbliche amministrazioni e obblighi di trasparenza)

1. Successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto dal successivo comma 7, per l'acquisto di beni, servizi e forniture, le pubbliche amministrazioni ricorrono ai sistemi di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. o da altre centrali di committenza anche regionali, in modo da assicurare risparmi non inferiori a 2,7 miliardi per l'anno 2014, 5,5 miliardi per l'anno 2015 e 7,5 miliardi per il 2016.

2. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al comma 1, salvo quanto previsto dal successivo comma 7, le pubbliche amministrazioni ricorrono al sistemi centralizzati di acquisto di beni, servizi e forniture in misura non inferiore al 30 per cento delle spese annuali complessive per l'acquisto di beni, servizi e forniture. Tale percentuale non può essere inferiore al 60 per cento per il 2015 e all'80 per cento per il 2016.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto di cui ai precedenti commi, nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del comma 7.

4. Entro il mese di febbraio 2014, i soggetti di cui al comma 1 inviano a Conslp S.p.A, l'elenco della gamma di beni, servizi e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'ANCI e l'UPI.

5. Entro il successivo mese di aprile 2014, Consip S.p.A. individua, mediante un sistema di *benchmarking*, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al precedente comma 4.

6. Entro il mese di settembre di ogni anno, a partire dal 2014, i soggetti di cui al comma 1 inviano a Consip S.p.A. l'elenco della gamma di beni, servizi e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività, secondo le modalità di cui al comma 4. Entro il mese di dicembre di ogni anno, Consip S.p.A. individua e aggiorna, ove necessario, il rapporto di qualità e prezzo previsto dal comma 5, secondo le modalità ivi indicate.

7. In deroga ai sistemi di acquisto di cui comma 1, i soggetti ivi indicati possono stipulare contratti di acquisto solo a un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto del parametri di qualità e prezzo di cui ai precedenti commi.

8. I soggetti di cui al comma 1 comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata secondo le modalità di cui ai precedenti commi, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa.

9. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.

10. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui al presente articolo sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

11. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:

a) Impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con Istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo nell'anno precedente l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito In assenza della predetta attestazione;

c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

Conseguentemente, dalla razionalizzazione prevista con le procedure di cui al presente articolo deriva un risparmio di spesa, pari a complessivi 3.000 milioni di euro, da destinare all'incremento delle detrazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) , b) *e* c), *del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre del 1986, n. 917».*

10.0.6

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo l'**articolo 10** inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Valorizzazione degli immobili degli Istituti autonomi per le case popolari)

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di ristrutturazione e di contenimento della spesa pubblica, della valorizzazione degli immobili costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché al fine di stabilire criteri uniformi di assegnazione ed alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni provvedono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a semplificare le procedure volte all'alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti medesimi, seguendo i seguenti principi:

a) il prezzo di vendita delle unità immobiliari sia determinato in proporzione al canone dovuto e computato ai sensi delle vigenti leggi regionali, ovvero, laddove non ancora approvate, ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 513;

b) per le unità ad uso residenziale sia riconosciuto il diritto all'esercizio del diritto di opzione all'acquisto per l'assegnatario unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni, che, in caso di rinunzia da parte dell'assegnatario, subentrino, con facoltà di rinunzia, nel diritto all'acquisto, nell'ordine: il coniuge in regime di separazione dei beni, il convivente *more uxorio* purché la convivenza duri da almeno cinque anni, i figli conviventi, i figli non conviventi;

c) i proventi delle alienazioni siano destinati alla realizzazione di nuovi alloggi, al contenimento degli oneri dei mutui sottoscritti da giovani coppie per l'acquisto della prima casa, a promuovere il recupero sociale dei quartieri degradati e per azioni in favore di famiglie in particolare stato di bisogno».

10.0.7

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Dopo l'**articolo 10** aggiungere il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Responsabile per l'attività di razionalizzazione della spesa pubblica)

1. Ciascuna amministrazione statale individua, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, tra il personale in servizio di livello dirigenziale, un responsabile per l'attività di razionalizzazione della spesa pubblica per beni, servizi, il quale, senza corresponsione di indennità o compensi aggiuntivi, svolge le seguenti attività:

a) definizione degli obiettivi, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori In tema di razionalizzazione della spesa, ivi compresi quelli relativi a quanto previsto alla successiva lettera *b)*, anche al fine della redazione del Piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo

27 ottobre 2009, n. 150;

b) individuazione, ai fini della programmazione degli acquisti e delle relative attività contrattuali, dei fabbisogni di beni e servizi per il cui soddisfacimento occorre procedere mediante standardizzazione e aggregazione della relativa domanda anche mediante ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A.;

c) invio delle informazioni richieste al sensi dell'articolo 2, comma 569 della legge 24 dicembre 2007, n.244;

d) monitoraggio della programmazione e della conformità delle procedure di acquisto svolte rispetto a quanto determinato sulla base delle precedenti lettere del presente comma, riferendo annualmente all'organo di direzione politica.

2. Gli uffici di ciascuna amministrazione aventi capacità di spesa inviano al responsabile per l'attività di razionalizzazione della spesa pubblica i dati e le informazioni da quest'ultimo richieste al fini dello svolgimento delle attività di cui al presente comma 1 e assicurano la propria collaborazione attraverso l'attività di un referente da individuarsi presso ciascun ufficio.

3. Le amministrazioni diverse dalle statali possono individuare, tra il personale in servizio, un responsabile per l'attività di razionalizzazione della spesa pubblica l'incarico è svolto senza corresponsione di indennità o compensi aggiuntivi».

10.0.8

COMAROLI, BITONCI

*Dopo l'**articolo 10**, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Contributo straordinario anticrisi)

A decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e fino a tutto il periodo di imposta 2014, sui redditi derivanti da contratti di lavoro subordinato a tempo determinato è dovuto un contributo straordinario anticrisi. Il contributo si applica nella misura del 10 per cento ai redditi compresi tra 500.000 euro lordi annui e 1.000.000 euro lordi annui e nella misura del 20 per cento ai redditi superiori a 1.000.000 euro lordi annui. Tale onere fiscale non è traslabile né direttamente, né indirettamente sul datore di lavoro, il quale provvede al versamento in qualità di sostituto di imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Le maggiori entrate sono destinate a politiche di sostegno della famiglia e di contrasto alla decrescita demografica».

10.0.9

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Dopo l'**articolo 10** aggiungere ii seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Convenzioni tra società controllate)

"1. Nell'ottica del miglioramento dell'efficienza operativa e dell'ottimale utilizzo delle competenze, il Ministero dell'economia e delle finanze può individuare, con provvedimenti amministrativi, i casi in cui una società su cui il Ministero esercita il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi affida ad altra società su cui lo stesso esercita medesimo controllo attività strumentali alla realizzazione dei compiti ad essa affidati. A tal fine, le società interessate stipulano convenzione per la disciplina del relativi rapporti"».

11.1

BENCINI, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis.* All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2014";

c) al comma 13, lettera *a),* numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento»;

d) al comma 19, lettere *a), b)* e *c)* numero 3), le parole: "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";

e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

1) nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo inserire il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 10 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".

2) nell'ultimo periodo, le parole: "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: "28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-*bis)* a c-*quater),* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-*bis)* a c-*quinquies),* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

h) al comma 29, le parole: "1º gennaio 2012" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1º gennaio 2014", "31 dicembre 2013»;

i) ai commi 30 e 31, le parole: "31 marzo 2012" e le parole: "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

l) al comma 32, le parole: "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";

m) al comma 33 le parole: "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.".

7-*ter.* Alle disposizioni di cui al comma 7-*bis,* si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

7-*quater.* All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito. con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-*quinquies.* All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-*sexies.* Le disposizioni dei commi da 7-*bis* a 7-*quinquies,* esplicano effetto a decorrere dal 1º

gennaio 2014».

7-*septies*. Ai commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'1 per cento". Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dall'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto.

7-*octies*. Il comma 1, dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifcazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento"».

11.2

BENCINI, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, BERTOROTTA

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4.

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2014";

c) al comma 13, lettera *a),* numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento»;

d) al comma 19, lettere *a), b)* e *c)* numero 3), le parole: "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";

e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

1) nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo inserire il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 10 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".

2) nell'ultimo periodo, le parole: "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: "28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-*bis)* a c-*quater),* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-*bis)* a c-*quinquies),* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

h) al comma 29, le parole: "1º gennaio 2012" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite

rispettivamente dalle seguenti: "1º gennaio 2014", "31 dicembre 2013»;

i) ai commi 30 e 31, le parole: "31 marzo 2012" e le parole: "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

l) al comma 32, le parole: "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";

m) al comma 33 le parole: "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.".

7-*ter.* Alle disposizioni di cui al comma 7-*bis,* si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

7-*quater.* All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito. con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-*quinquies.* All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-*sexies.* Le disposizioni dei commi da 7-*bis* a 7-*quinquies,* esplicano effetto a decorrere dal 1º gennaio 2014».

7-*septies.* Il comma 1, dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento"».

11.3

GATTI, ANGIONI, D'ADDA, RITA GHEDINI, FAVERO, PARENTE, SPILABOTTE, DIRINDIN, BIANCO, DE BIASI, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

? all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

? all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti:«200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

? all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-*bis*. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;

? all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»;

? all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.;

? all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate,

rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50;

? all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento";

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

11.4

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BERTOROTTA

Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165,» *aggiungere le seguenti:* «anche nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'articolo 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,».

11.5

URAS, DE PETRIS

Sopprimere i commi 1 e 4.

Conseguentemente sostituire le parole: «ai commi 1 e 2», *con le seguenti:* «al comma 2».

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«42. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento».

11.6

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 16, comma 1, capoverso lettera *b)* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazione, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sostituire le parole: »31 dicembre 2014«, con le seguenti: »31 dicembre 2013«.

Conseguentemente sopprimere il comma 4 e al comma 3, sostituire le parole: «ai commi 1 e 2», *con le seguenti:* «al comma 2».

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«42. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo l della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la

manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti dì cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento».

11.7

URAS, DE PETRIS

Al comma 2 sopprimere le parole: «e senza possibilità di recupero per la parte economica.».

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015».

11.8

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 2, alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole: «fatte salve le procedure di contrattazione integrativa per la distribuzione delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, dei decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali».

11.9

BIANCO, DE BIASI

Al comma 2 aggiungere in fine i seguenti periodi: «Al comma 2 dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 150 del 2009 le parole: "quattro aree separate" sono sostituite dalle parole: "cinque separate aree", le parole: "cui corrispondono" sono sostituite dalla parole: "e" e le parole: "una apposita sezione contrattuale di" sono soppresse. Il comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, non si applica al personale del Servizio sanitario Nazionale».

11.10

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere il comma 2-bis:

«2-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2014, le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree del personale contrattualizzato, delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comprese quelle effettuate sotto la vigenza dell'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, hanno effetto sia ai fini giuridici sia ai fini economici, secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti, fermo restando il rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla legislazione vigente per ciascuna tipologia di progressione».

11.11

SIMEONI, TAVERNA, MAURIZIO ROMANI, FUCKSIA

All'articolo 11, apportare le seguenti modifiche:

1) Sopprimere il comma 3;

2) al comma 4 sopprimere le parole: «e 3»;

3) al comma 21, dopo le parole: «ai commi 1, 2,» sopprimere «3,» nonché, sostituire le parole: «540 milioni» e «610 milioni» rispettivamente con le seguenti parole: «400 milioni» e «400 milioni»;

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis.* All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2014";

c) al comma 13, lettera *a),* numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento»;

d) al comma 19, lettere *a), b)* e *c)* numero 3), le parole: "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";

e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

1) nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo inserire il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".

2) nell'ultimo periodo, le parole: "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: "28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-*bis)* a c-*quater),* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-*bis)* a c-*quinquies),* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 10 gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

h) al comma 29, le parole: "1º gennaio 2012" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1º gennaio 2014", "31 dicembre 2013»;

i) ai commi 30 e 31, le parole: "31 marzo 2012" e le parole: "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

l) al comma 32, le parole: "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";

m) al comma 33 le parole: "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.".

7-*ter.* Alle disposizioni di cui al comma 7-*bis,* si applicano, in quanto compatibili, i decreti del

Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

7-*quater*. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito. con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-*quinquies*. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-*sexies*. Le disposizioni dei commi da 7-*bis* a 7-*quinquies,* esplicano effetto a decorrere dal 1º gennaio 2014».

11.12

D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, FLORIS, ZIZZA, PERRONE, MANDELLI, BIANCONI, RIZZOTTI, IURLARO, MARIAROSARIA ROSSI

Sostituire il comma 3con il seguente seguente:

«3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale».

11.13

SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il comma 1 lettera *a)* dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, non si applica al personale del Servizio Sanitario Nazionale».

11.14

ROMANO, LUIGI MARINO, OLIVERO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Il risparmio previsto dall'applicazione di quanto disposto dai commi precedenti, anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, quantificabile in 140 milioni nel 2015 e 210 milioni a decorrere dal 2016, è utilizzato per incrementare la disponibilità finanziaria prevista per i contratti di formazione specialistica per i medici».

11.15

SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Il 50 per cento delle risorse economiche derivanti dalle disposizioni contenute ai commi 2 e 3 è destinato all'incremento del numero di contratti di formazione specialistica, medica e non medica, e del corso specifico in medicina generale per gli anni 2014 e 2015».

11.16

CERONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Il 50 per cento delle risorse economiche derivanti dalle disposizioni contenute ai commi 2 e 3 è destinato all'incremento del numero di contratti di formazione specialistica, medica e non medica, e del corso specifico in medicina generale per gli anni 2014 e 2015».

11.17

CERONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Il comma 1 lettera *a)* dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, non si applica al personale del Servizio sanitario Nazionale».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

11.18

D'AMBROSIO LETTIERI, FLORIS, MANDELLI, BIANCONI, RIZZOTTI, IURLARO, MARIAROSARIA ROSSI

Sopprimere il comma 4.

11.19

PUGLISI, DI GIORGI, MARCUCCI, TOCCI, IDEM, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al fine di garantire la realizzazione dei Progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2014».

Conseguentemente,

a) *alla Tabella A, voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 40.000;

b) *all'articolo 10, comma 32, dopo le parole:* «in misura non inferiore a» *inserire le seguenti:* «60 milioni di euro per l'anno 2014,».

11.20

CERONI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 150 del 2009 le parole: "quattro aree separate" sono sostituite dalle seguenti: "cinque separate aree", le parole: "cui corrispondono" sono sostitute dalla seguente: "e". Sono eliminate le parole: "una apposita sezione contrattuale di"».

11.21

SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 150 del 2009 le parole: "quattro aree separate" sono sostituite dalle seguenti: "cinque separate aree", le parole: "cui corrispondono" sono sostitute dalla seguente: "e". Sono eliminate le parole: "una apposita sezione contrattuale di"».

11.22

SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Il comma 32 dell'articolo 9 della legge n. 122 del 2010 non si applica al personale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992».

11.23

MUNERATO, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013».

11.24

URAS, DE PETRIS

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015».

11.25

BENCINI, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, MANGILI

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento».

11.26

SILVESTRO, DIRINDIN, DE BIASI, MATURANI, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole "di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", sono inserite le seguenti: ", ad eccezione del personale esercente le professioni sanitarie operante nei servizi d'emergenza urgenza, terapia intensiva e subintensiva, centri trapianti e di alta specialità e nell'assistenza domiciliare, nel limite di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014,"».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni» *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale».*

11.27

VALENTINI, LAI

Al comma 5, dopo le parole: «del precedente periodo», *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Al fine di garantire la specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 83, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai Comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-*bis.* Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente:« 22 per cento».

11.28

DIRINDIN, DE BIASI, MATURANI, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA, SILVESTRO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Le aziende del Servizio sanitario nazionale possono bandire concorsi per l'assunzione di personale, da destinare al rafforzamento strutturale dei servizi assistenziali, a condizione che gli oneri che ne derivano siano recuperati tramite la riduzione, in via permanente e strutturale, delle spese sostenute per l'acquisizione, da parte dei medesimi enti, di servizi all'esterno. In ogni caso il ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo da parte delle aziende del Servizio sanitario nazionale è ammesso nella misura non superiore all'l per cento della spesa per il personale di ciascuna azienda e allo 0,5 per cento della spesa per il personale esercente le professioni sanitarie operante nell'assistenza domiciliare e nei servizi d'emergenza urgenza, terapia intensiva e subintensiva, centri trapianti e di alta specialità per il personale di ciascuna azienda».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni», *con le seguenti:* «200 milioni», *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine

di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a monte premi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento";

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato».

11.29

DIRINDIN, DE BIASI, MATURANI, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA, SILVESTRO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Il ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo da parte delle aziende del Servizio sanitario nazionale è ammesso nella misura non superiore all'1 per cento della spesa per il personale di ciascuna azienda e allo 0,5 per cento della spesa per il personale esercente le professioni sanitarie operante nell'assistenza domiciliare e nei servizi d'emergenza urgenza, terapia intensiva e subintensiva, centri trapianti e di alta specialità per il personale di ciascuna azienda».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni», *con le seguenti:* «200 milioni», *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento», sono sostituite dal seguente: «22 per cento»;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato».

11.30

DIRINDIN, DE BIASI, MATURANI, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA, SILVESTRO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Il ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo da parte delle aziende del Servizio sanitario nazionale è ammesso nella misura non superiore all'l per cento della spesa per il personale di ciascuna azienda e allo 0,5 per cento della spesa per il personale esercente le professioni sanitarie operante nell'assistenza domiciliare e nei servizi d'emergenza urgenza, terapia intensiva e subintensiva, centri trapianti e di alta specialità per il personale di ciascuna azienda».

11.31

GRANAIOLA

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Per quanto attiene al trasferimento del personale docente dal Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui alla ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 217 del 6 maggio 1998, la disposizione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, deve intendersi nel senso che la differenza tra lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale della scuola, comprensivo sia dello stipendio base che dello stipendio classe, e lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale degli enti pubblici non economici, proprio della corrispondente qualifica presso l'INPS, è riconosciuta con decorrenza del 1° settembre 1998, al personale in servizio o cessato dal servizio, a titolo di retribuzione individuale di anzianità e non è oggetto di riassorbimento».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni», *con le seguenti:* «200 milioni», *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

11.32

MANDELLI, AMORUSO

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni», *con la seguente:* «90 milioni».

11.33

PAGLIARI

Sopprimere il comma 6

Conseguentemente,

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro», *con le seguenti:* «13,5 milioni di euro per l'anno 2014, 613,5 milioni nell'anno 2015 e 1423,5 milioni».

11.34

PALERMO, BERGER

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente,

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni», *con le seguenti:* «165 milioni».

11.35

MILO, D'ANNA, FALANGA, LANGELLA, SIBILIA

Sopprimere il comma 6.

11.36

LAI, CUCCA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. A seguito di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni spettano agli avvocati e procuratori dello Stato e agli avvocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, il 75 per cento dei compensi professionali di cui al decreto ministeriale n. 140 del 20 luglio 2012.

Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo di bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del servizio sanitario nazionale».

11.37

MOLINARI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, AIROLA, GIARRUSSO

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sopprimere le parole: «e fino al 31 dicembre 2016»

b) dopo il primo periodo inserire il seguente: «A decorrere dal 1º gennaio 2015, nei casi di cui al periodo precedente, non. sono dovuti compensi professionali a seguito di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni».

11.38

LO MORO

Al comma 6, primo periodo dopo le parole: «e successive modificazioni», *sopprimere le seguenti* «ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato».

Conseguentemente,

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 200;
2015: ? 200;
2016: ? 200.

11.39

LO MORO

Al comma 6, primo periodo sostituire le parole: «ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato», *sopprimere le seguenti:* «ivi inclusi i procuratori e gli avvocati dello Stato»,

Conseguentemente,

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 100;
2015: ? 100;
2016: ? 100.

11.40

BUCCARELLA, MOLINARI, CAPPELLETTI, AIROLA, GIARRUSSO

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «75 per cento», con le seguenti: «50 per cento»

b) sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 18, commi 21, sopprimere la lettera b), *indi, al comma 22, sopprimere il primo periodo.*

11.41

FALANGA

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «sono corrisposti nella misura del 75 per cento», *con le seguenti:* «sono corrisposti nella misura del 50 per cento».

Conseguentemente all'articolo 18, al comma 21, la lettera a) *è sostituita dalla seguente:*

a) all'articolo 30, comma 1, le parole: «euro 8», sono sostituite dalle seguenti: «euro 18».

11.42

GOTOR

Al comma 6 sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«La disposizione di cui al presente comma non si applica alle Regioni, agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del servizio sanitario nazionale».

11.43

CALDEROLI, BELLOT, BISINELLA, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. È abrogato il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in legge n. 135 del 7 agosto 2012».

11.44

MANCUSO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 19, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, dopo il comma 1-*ter*, inserire il seguente:

«1-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-*bis* del presente articolo si applicano anche alle procedure per il conferimento di funzioni dirigenziali o degli incarichi per le posizioni organizzative da parte dei comuni di minori dimensioni demografiche e privi di personale di qualifica dirigenziale».

11.46

GIBIINO, FLORIS

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Per dare effettiva attuazione delle azioni previste dai commi 1, 3, 4 dell'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dal decreto Ministeriale 26 giugno 1992 del Ministro della Pubblica istruzione, in favore degli alunni disabili e al fine di evitare sperequazioni territoriali, all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, dopo il primo punto, aggiungere la seguente frase: "Allo scopo del raggiungimento degli obiettivi della presente legge e al fine di evitare sperequazioni territoriali, è assegnata almeno una unità presso ogni Ambito Territoriale"».

11.47

CARIDI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 243-*bis*, comma 9, lettera *a)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), dopo le parole: "dotazioni organiche" è inserita la seguente frase: "o alla riorganizzazione stabile dei servizi"».

11.48

GATTI, ANGIONI, D'ADDA, RITA GHEDINI, FAVERO, PARENTE, SPILABOTTE, DIRINDIN, BIANCO, DE BIASI, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO

Sopprimere il comma 8.

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

? all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

? all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti:« 200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

? all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-*bis*. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;

? all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»;

? all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;

? all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50;

? all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento»;

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

11.49

URAS, DE PETRIS

Sopprimere il comma 8

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 11 milioni di euro nel 2015, 95 milioni di euro nel 2016, 205 milioni di euro nel 2017 e 245 milioni di euro nel 2018.

11.50

D'ALÌ, MANDELLI

Sostituire i commi 8 e 9 con i seguenti:

«8. All'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008 n. 133, e successive modifiche e integrazioni, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Per il triennio 2014-2016, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non possono procedere ad assunzione di personale di alcun tipo».

9. Entro il 30 marzo del 2014, il Governo provvede alla soppressione di enti intermedi, ivi compresi gli IACP, per un risparmio sulla spesa pubblica non inferiore a 250 milioni, e definisce le procedure di mobilità del personale dei medesimi enti verso le amministrazioni di cui al comma 8, per la ricostituzione dei loro organici in deroga alla normativa sul blocco delle assunzioni. Entro la medesima data, pubblica altresì l'elenco del patrimonio immobiliare degli enti soppressi con le specifiche di cui al comma 9-*ter*.

9-*bis*. I risparmi derivanti dall'attuazione dei commi 8 e 9 sono destinati ad apposito fondo da istituire nel Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato all'incremento delle detrazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con apposito decreto, da emanarsi successivamente alla definizione dei risparmi di cui al comma 21-*bis*, a modificare le predette detrazioni.

9-*ter*. Il patrimonio immobiliare indisponibile degli enti da sopprimere è assegnato ai Comuni nei quali lo stesso è ubicato. Il patrimonio disponibile è messo a disposizione delle normative di riduzione del debito pubblico».

11.51

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, PAGLIARI, MILO, MANDELLI, IURLARO

Al comma 8 sopprimere la lettera a).

11.52

URAS, DE PETRIS

Al comma 8, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera *a* sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «100 per cento»;

b) alla lettera *b* sostituire dalle parole: «del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015» fino alla fine della lettera con le seguenti: «del 100 per cento a decorrere dall'anno 2014»;

c) alla lettera *c)* sostituire dalle parole: «del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015» fino alla fine della lettera con le seguenti: «del 100 per cento a decorrere dall'anno 2014»;

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 20 milioni di euro nel 2015, di 100 milioni di euro nel 2016, di 205 milioni di euro nel 2017 e di 245 milioni nel 2018».

11.53

PUGLISI, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, MINEO, MARCUCCI, DI GIORGI

Al comma 8, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera *a)*, le parole: «40 per cento», sono sostituite con le seguenti: «100 per cento»;

alla lettera *b)* le parole da: «cinquanta per cento» fino alla fine del periodo sono sostituite con le seguenti: «cento per cento a decorrere dall'anno 2014».

Alla lettera *c)* le parole da: «del 50 per cento» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «cento per cento a decorrere dall'anno 2014».

11.54

TOCCI, PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

Al comma 8, sopprimere le lettere b) e *c).*

Conseguentemente, dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-*bis*. Per l'anno 2014, le università statali e gli enti pubblici di ricerca possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente alla spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente. È abrogata qualsiasi altra disposizione limitativa del turn over riferita alle università statali e agli enti pubblici di ricerca».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

24-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.

24-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

11.55

TOCCI, PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

Al comma 8, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari a 28.043.000 nel 2016, 70.045.000 nel 2017 e a 84.004.000 a decorrere dal 2018 si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

? all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «204 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

? all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;

? all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.»

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

11.56

PUGLISI, TOCCI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

Al comma 8, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, ai maggiori oneri, si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

? all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «204 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

? all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-*bis.* Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;

? all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.»

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

11.57

DI GIORGI

Al comma 8, sostituire le lettere b) *e* c) *con le seguenti:*

«*b)* al comma 13-*bis*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La predetta facoltà è fissata nella misura del cento per cento a decorrere dall'anno 2014";

c) al comma 14, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del cento per cento a decorrere dall'anno 2014"».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: « 150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. l, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «21 per cento»;

Alla Tabella A *voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 30.000;

2015: ? 30.000;

2016: ? 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

11.58

BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA, BIGNAMI

Al comma 8, sostituire le lettere b) *e* c) *con le seguenti:*

«*b)* al comma 13-*bis*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La predetta facoltà è fissata nel misura del cento per cento a decorrere dal 2014";

c) al comma 14 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "la predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del cento per cento a decorrere dal 2014";

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008; n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento».

11.59

PUGLISI, TOCCI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

Al comma 8, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* al comma 13-*bis*, sostituire le parole "triennio 2012-2014" con le seguenti: "biennio 2012-2013" e il secondo periodo con il seguente: "La predetta facoltà è fissata nella misura del cento per cento a decorrere dall'anno 2014"».

Conseguentemente, all'articolo 9, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2014, di 70 milioni di euro per l'anno 2015, di 96 milioni di euro per l'anno 2016, di 138 milioni di euro per l'anno 2017 e di 152 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

? all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

? all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti:« 200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

? all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: *7-bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere «dall'anno 2014»;

? all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50;

? all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento»;

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

11.60

DI GIORGI, TOCCI, PUGLISI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

Al comma 8, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari a 4.653.600 nel 2016, 11.624.600 nel 2017 e a 13.942.000 a decorrere dal 2018, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate delle seguenti maggiori risorse:

? all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: *204 milioni» e all'Elenco n. l, gli importi r.elativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

? all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: *7-bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per. quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;

? all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

11.61

TOCCI, DI GIORGI, PUGLISI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

Al comma 8, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, ai maggiori oneri, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate delle seguenti maggiori risorse:

? all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: *204 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

? all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: *7-bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;

? all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

11.62

TOCCI, PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

Al comma 8, sostituire la lettera c)con la seguente:

«*c)* al comma 14, sostituire le parole "quadriennio 2011-2014" con le seguenti: "triennio 2011-2013" e le parole "del 50 per cento per l'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "del cento per cento a decorrere dall'anno 2014"».

Conseguentemente, *all'articolo 9, dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-*bis* Il fondo di finanziamento ordinario degli enti pubblici di ricerca è incrementato di 5,58 milioni di euro per l'anno 2014, di 11,17 milioni di euro per l'anno 2015, di 15,82 milioni di euro per l'anno 2016, di 22,79 milioni di euro per l'anno 2017 e di 25,11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

? all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

? all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1; gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

? all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: 7-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;

? all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: « 22-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50;

? all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: *24-bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento»;

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

11.63

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. Il personale collocato in mobilità negli Enti di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 165/01, a seguito dell'attuazione degli articoli 17-18-19 della legge n. 135 del 2012 non rileva ai fini di cui all'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche, nonché ai fini di cui all'articolo 9 comma 28 decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dall'articolo 4, comma 102 legge n. 183 del 2011; e all'articolo 1, comma 6-*bis*, legge n. 14 del 2012 e dall'articolo 4-*ter*, comma 12, legge n. 44 del 2012».

«8-*ter*. Il personale collocato in mobilità negli Enti di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 non rileva ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 76, comma 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per i dipendenti trasferiti dagli Enti di cui sopra».

«8-*quater*. Ai processi di riorganizzazione derivanti dall'attuazione degli articoli 17, 18, 19 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 comma 14 del decreto-legge n. 195 del 2012 convertito con legge n. 135 del 2012».

11.64

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-*bis*. alla lettera *c)* aggiungere in fine il seguente periodo: "È data facoltà al CNEL di procedere all'assunzione a tempo indeterminato, tramite prove selettive, del personale con contratto a tempo

determinato che abbia svolto almeno tre anni di servizio presso il Segretariato Generale"».

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

11.65

PUGLISI, TOCCI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Le università statali possono nominare nel ruolo di professore di seconda fascia ovvero di prima fascia ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, rispettivamente i ricercatori che hanno conseguito l'idoneità come professori associati o i professori associati che hanno conseguito l'idoneità come professori ordinari nelle procedure di valutazione comparativa bandite ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, già in servizio presso la sede che effettua la chiamata e in deroga ai vincoli di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, a condizione che provvedano alla copertura del differenziale della spesa annua lorda calcolata sulla media dei dieci anni successivi alla presa di servizio con le risorse finanziarie già esistenti in bilancio a legislazione vigente. Dal presente comma non-devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato».

11.66

TOCCI, PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-*bis*. In deroga all'articolo 66, comma 13-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il contingente delle assunzioni attribuito a ciascuna università statale per l'anno 2013 è aumentato della quota necessaria alla chiamata come professori di prima fascia, ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di coloro che sono in possesso della relativa idoneità conseguita a seguito di concorsi banditi dalle università ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, e che sono in servizio presso il medesimo ateneo in qualità di professore di seconda fascia. La chiamata è effettuata entro il 30 giugno 2014 sulla base di quanto stabilito dall'articolo 18, comma 1, lettera *e)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento".

24-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

11.67

PUGLISI, TOCCI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, la lettera *b)* è soppressa,».

Conseguentemente,

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

? all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: »20 per cento« sono sostituite dal seguente: "22 per cento"».

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

11.68

BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

All'articolo 11, dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-*bis*. All'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«I comuni nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 30 per cento delle spese correnti possono procedere, a decorrere dal 1º gennaio 2014, ad assunzione di personale nel limite del 50 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, del 60 per cento nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018».

11.69

PELINO, CERONI, MARIAROSARIA ROSSI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. La Provincia de L'Aquila; può procedere, per i centri per l'impiego, senza nuovi o maggiori oneri di spesa a carico del bilancio dello Stato, in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, e ai vincoli di spesa ed assunzionali previsti per gli enti locali dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, all'assunzione a tempo indeterminato dei soggetti idonei che:

a) risultano essere collocati nelle proprie graduatorie-vigenti a seguito di concorsi pubblici, banditi dalla Provincia, per le assunzioni a tempo indeterminato;

b) prestino servizio alla data, di entrata in vigore della presente legge;

c) siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nelle more dell'attuazione del presente comma, la provincia de L'Aquila è autorizzata, anche in deroga ai limiti temporali previsti dalle norme vigenti, alla proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato dei soggetti di cui al precedente periodo».

11.70

MAZZONI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. I valori di *turn over* previsti dal decreto ministeriale 9 agosto 2013 n. 713 assegnati ai singoli Atenei sono aumentati della quota occorrente a coprire le prese di servizio nel ruolo di professore ordinario degli idonei alla I Fascia, ai sensi della legge 3 luglio 1998 n. 210 e successive modificazioni, attualmente in servizio negli atenei medesimi nel ruolo di professore associato. Tale procedura riservata sarà attuata dai Dipartimenti interessati».

Conseguentemente, ridurre di 20 milioni di euro lo stanziamento della allegata tabella A, rubrica del MEF.

11.71

D'AMBROSIO LETTIERI, PAGLIARI, MILO, MANDELLI, IURLARO

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8- *bis*. Al comma 5 dell'articolo 14, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni con legge del 7 agosto 2012, n. 135, sostituire le parole: "20 per cento" con le seguenti: "30 per cento"».

11.72

CERONI

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Il comma 32 dell'articolo 9 della legge 122/2010 non si applica al personale di cui all'articolo 15 del d.lgs. 502/1992».

11.73

D'AMBROSIO LETTIERI, PAGLIARI, MANDELLI, IURLARO

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. A decorrere dall'anno 2016 le amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato nell'anno precedente».

11.74

NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-*bis*. Al fine di eliminare definitivamente gli incarichi annuali di dirigenza scolastica, in previsione del passaggio al nuovo sistema di reclutamento, i termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono prorogati per i docenti che hanno ottenuto, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, la conferma dell'incarico di presidenza per almeno un triennio, secondo quanto previsto dall'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tali soggetti possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie.

9-*ter*. La riserva è sciolta a seguito della positiva partecipazione ad apposita procedura concorsuale, che consta di un corso-concorso, riservata per titoli ed esami, con rilascio di attestato positivo del direttore del corso. La procedura concorsuale, organizzata su base regionale, consta della valutazione dei titoli e dell'anzianità di servizio, ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria finale, e di una prova scritta selettiva, superata con il punteggio di almeno 21/30, il cui oggetto e i cui criteri di valutazione e superamento sono stabiliti dal decreto di cui al comma 9-*sexies*, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 gennaio 2011, n. 2. I candidati risultati idonei a seguito del superamento della procedura di cui al precedente periodo sono inseriti, per ordine di punteggio ottenuto e immessi in ruolo in coda ai vincitori inseriti nelle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 ? 4 serie speciale ? del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2014/2015. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio quale preside incaricato. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 pro capite.

9-*quater*. I candidati risultati idonei a seguito dell'espletamento di un concorso a dirigente scolastico indetto antecedentemente al 1º gennaio 2011, con esclusione delle procedure di cui alla legge 3 dicembre 2010, n. 202, con ma che non hanno partecipato al corso di formazione, sono collocati a domanda, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, in coda alle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 ? 4 serie speciale ? del 15 luglio 2011, sulla base del punteggio all'epoca conseguito. Al termine del periodo di formazione e di prova di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Area V 11 aprile 2006, i soggetti di cui al presente comma sono sottoposti ad una prova scritta e ad una prova orale selettive, superate con il punteggio di almeno 21/30. In caso di esito positivo delle stesse, si procede secondo quanto disposto al comma 6 del predetto articolo 14. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio. In caso di esito negativo della procedura o del periodo di prova, L'aspirante è ricollocato nei ruoli di appartenenza, nei modi e nei termini di cui al comma 9 del citato articolo 14, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, del CCNL Area V 15 luglio 2010. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 pro capite.

9-*quinquies*. I soggetti non in quiescenza per i quali è pendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un contenzioso giurisdizionale con oggetto la partecipazione al concorso a posti di dirigente scolastico indetto con il decreto del Direttore generale del Ministero

dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ? 4 serie speciale ? n. 94 del 26 novembre 2004, nonché avverso gli esiti della procedura di cui all'articolo 5 della legge 3 dicembre 2010, n. 202, sono ammessi alla frequenza di un corso-concorso, con rilascio di attestato positivo da parte del direttore del corso, al termine del quale gli stessi presentano una relazione sugli argomenti del corso medesimo e sostengono una prova orale selettiva, superata con il punteggio di almeno 21/30. I candidati risultati idonei a seguito del superamento delle prove di cui al precedente periodo sono inseriti per ordine di punteggio ottenuto nelle graduatorie del concorso predetto, ove ancora non concluso, o di quelle della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 ? 4 serie speciale ? del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2014/2015. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha effettuato il concorso indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 pro capite.

9-*sexies*. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità dei corsi intensivi di formazione di cui ai commi 9-*ter*, 9-*quater* e 9-*quinquies*, di durata non superiore a quattro mesi, le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici e i termini per consentire l'espletamento delle procedure di cui ai predetti commi, ai fini dell'assunzione degli aspiranti nella qualifica di dirigente scolastico, con stipula di contratti a tempo indeterminato, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per i posti vacanti e disponibili, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, detratto un numero pari al 20 per cento dai posti a valere su quelli relativi alle facoltà assunzionali annualmente autorizzate per l'assunzione nel ruolo di dirigente scolastico, da conteggiare singolarmente nelle varie regioni interessate, per ciascun anno scolastico.

9-*septies*. Al fine di attuare le procedure di cui ai commi 9-*ter*, 9-*quater*, 9-*quinquies* e 9-*sexies* è autorizzata la spesa di euro 300.000 nel 2014 e di euro 300.000 nel 2015, agli oneri della quale si provvede:

a) quanto a euro 300.000 per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, nonché, ove occorra, mediante riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, programma "Iniziative per lo sviluppo del sistema, istruzione scolastica e per il diritto allo studio", della missione "istruzione scolastica", e, ove occorra, mediante riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, programma "Sistema universitario e formazione post-universitaria", della missione "Istruzione universitaria";

b) quanto a euro 300.000 per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, degli stanziamenti destinati all'edilizia e alle attrezzature didattiche e strumentali, di cui all'articolo l, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, iscritti nel programma "Istituti di alta culturali della missione Istruzione universitaria", nonché del fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

Dalle somme di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente comma sono detratte quelle percepite ai sensi dei commi precedenti come contributo pagato dai candidati per le spese delle procedure concorsuali previste.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 marzo 2014, formula le relative proposte di rimodulazione delle riduzioni di cui al primo periodo, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e

delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a provvedere, nell'ipotesi di incongruità o insufficienza delle coperture finanziarie previste, all'individuazione delle risorse occorrenti».

11.75

NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-*bis*. Al fine di eliminare definitivamente gli incarichi annuali di dirigenza scolastica, in previsione del passaggio al nuovo sistema di reclutamento, i termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono prorogati per i docenti che hanno ottenuto, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, la conferma dell'incarico di presidenza per almeno un triennio, secondo quanto previsto dall'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tali soggetti possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie.

9-*ter*. La riserva è sciolta a seguito della positiva partecipazione ad apposita procedura concorsuale, che consta di un corso-concorso, riservata per titoli ed esami, con rilascio di attestato positivo del direttore del corso. La procedura concorsuale, organizzata su base regionale, consta della valutazione dei titoli e dell'anzianità di servizio, ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria finale, e di una prova scritta selettiva, superata con il punteggio di almeno 21/30, il cui oggetto e i cui criteri di valutazione e superamento sono stabiliti dal decreto di cui al comma 9-*quater*, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 gennaio 2011, n. 2. I candidati risultati idonei a seguito del superamento della procedura di cui al precedente periodo sono inseriti, per ordine di punteggio ottenuto e immessi in ruolo in coda ai vincitori inseriti nelle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 ? 4 a serie speciale ? del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2014/2015. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio quale preside incaricato. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 pro capite.

9-*quater*. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità del corso intensivo di formazione di cui al comma 9-*ter*, di durata non superiore a tre mesi, le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici e i termini per consentire l'espletamento della procedura di cui ai predetti commi, ai fini dell'assunzione degli aspiranti nella qualifica di dirigente scolastico, con stipula di contratti a tempo indeterminato, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre ?1997, n. 449, e successive modificazioni, per i posti vacanti e disponibili, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, detratto un numero pari al 20 per cento dai posti a valere su quelli relativi alle facoltà assunzionali annualmente autorizzate per l'assunzione nel ruolo di dirigente scolastico, da conteggiare singolarmente nelle varie regioni interessate, per ciascun anno scolastico.

9-*quinquies*. Al fine di attuare le procedure di cui ai commi 9-*ter* e 9-*quater* è autorizzata la spesa di euro 300.000 nel 2014 ed eventualmente di ulteriori euro 170.000 ne1 2015, agli oneri della quale si provvede:

a) quanto a euro 300.000 per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, nonché, ove occorra, mediante riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, programma "Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio", della missione "istruzione scolastica", e, ove occorra, mediante riduzione

degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, programma "Sistema universitario e formazione post-universitaria", della missione "Istruzione universitaria";

b) quanto a euro 170.000 per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, degli stanziamenti destinati all'edilizia e alle attrezzature didattiche e strumentali, di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, iscritti nel programma "Istituti di alta cultura" della missione "Istruzione universitaria", nonché del fondo di cui all'articolo l della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

9-*sexies*. Alle somme di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 9-*quinquies* vanno aggiunte quelle percepite ai sensi dei commi precedenti come contributo pagato dai candidati per le spese delle procedure concorsuali previste. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 marzo 2014, formula le relative proposte di rimodulazione delle riduzioni di cui al primo periodo, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a provvedere, nell'ipotesi di incongruità o insufficienza delle coperture finanziarie previste, all'individuazione delle risorse occorrenti».

11.76-11.77

PELINO, CERONI, MARIAROSARIA ROSSI

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-*bis*. Al fine di eliminare definitivamente gli incarichi annuali di dirigenza scolastica, in previsione del passaggio al nuovo sistema di reclutamento, i termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n . 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono prorogati per i docenti che hanno ottenuto, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, la conferma dell'incarico di presidenza per almeno un triennio, secondo quanto previsto dall'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tali soggetti possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie.

9-*ter*. La riserva è sciolta a seguito della positiva partecipazione ad apposita procedura concorsuale riservata per titoli ed esami. La procedura concorsuale consta della valutazione dei titoli e dell'anzianità di servizio, ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria finale, e di una prova scritta selettiva, superata con un punteggio di almeno 21/30, il cui oggetto e i cui criteri di valutazione e superamento sono stabiliti dal decreto di cui al comma 9-*sexies*, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 gennaio 2011, n. 2. I candidati risultati idonei a seguito del superamento della procedura di cui al precedente periodo sono inseriti, per ordine di punteggio e immessi in ruolo dopo i vincitori inseriti nelle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 56 ? 4 serie speciale ? del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2014/2015. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio quale preside incaricato. In caso di esito negativo della procedura, l'aspirante è ricollocato nei ruoli di appartenenza, nei modi e nei tempi previsti al comma 9-*octies*.

9-*quater*. I candidati risultati idonei a seguito dell'espletamento di un concorso a dirigente scolastico indetto antecedentemente al 1º gennaio 2011, con esclusione delle procedure di cui alla legge 3 dicembre 2010, n. 202, ma che non hanno partecipato al corso di formazione, sono collocati a domanda in coda alle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 ? 4 a serie speciale ? del 15 luglio 2011, sulla base del

punteggio all'epoca conseguito. Al termine del periodo di formazione e di prova di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Area V 11 aprile 2006, i soggetti di cui al presente comma sono sottoposti ad una prova scritta. e una prova orale selettive, superate con il punteggio di almeno 21/30. In caso di esito positivo delle stesse, si procede secondo quanto disposto al comma 6 del predetto articolo 14. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio. In caso di esito negativo della procedura o del periodo di prova, l'aspirante è ricollocato nei ruoli di appartenenza, nei modi e nei termini di cui al comma 9 del citato articolo 14 come sostituito dall'articolo 8, comma 1 del CCNL Area V 15 luglio 2010.

9-*quinquies*. I soggetti non in quiescenza per i quali è pendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un contenzioso giurisdizionale con oggetto la partecipazione al concorso a posti di dirigente scolastico indetto con il decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ? 4 serie speciale ? n. 94 del 26 novembre 2004, e per il quale non sia stata disposta una rinnovazione concorsuale, sono ammessi alla frequenza di un corso-concorso, al termine del quale, a seguito di rilascio di attestato positivo del direttore del corso, gli stessi effettuano una prova scritta e una prova orale selettive, superate con il punteggio di almeno 21/30. I candidati risultati idonei a seguito del superamento delle prove di cui al precedente periodo sono inseriti per ordine di punteggio ottenuto nelle graduatorie di cui al comma 9-*quater*, a partire dall'anno scolastico 2015/2016. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha effettuato il concorso indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004.

9- *sexies*. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità dei corsi intensivi di formazione di cui ai commi 9-*quater* e 9-*quinquies*, nonché i contenuti delle prove di cui ai commi 9-*ter*, 9-*quater* e 9-*quinquies*, le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici, delle quali comunque non possono far parte coloro i quali siano stati membri, a qualunque titolo, delle commissioni giudicatrici a concorsi a dirigente scolastico banditi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, e i termini per consentire l'espletamento delle procedure di cui ai predetti commi, ai fini dell'assunzione degli aspiranti nella qualifica di dirigente scolastico, con stipula di contratti a tempo ?indeterminato, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per i posti vacanti e disponibili, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015 per i soggetti di cui al comma 9-*bis*, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 per gli altri, detratto un numero pari al 10 per cento dai posti a valere su quelli relativi alle facoltà assunzionali autorizzate per l'assunzione nel ruolo di dirigente scolastico, da conteggiare singolarmente nelle varie regioni interessate, per ciascun anno scolastico.

9-*septies*. All'attuazione delle procedure di cui ai commi 9-*bis*, 9-*ter*, 9-*quater* e 9-*quinquies* si provvede mediante corrispondente riduzione, per le risorse finanziarie necessarie, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e del Fondo di cui all'articolo 4, comma 82, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma "iniziativa per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio della missione "Istruzione scolastica" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza determinare nuovi oneri per la finanza pubblica. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 gennaio 2014, formula le relative proposte di rimodulazione delle riduzioni di cui al primo periodo, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a provvedere, nell'ipotesi di incongruità o insufficienza delle coperture finanziarie previste, all'individuazione delle risorse occorrenti.

9-*octies*. A far data dall'immissione in ruolo dell'ultimo dei soggetti di cui al comma 9-*bis* che abbia positivamente concluso la procedura concorsuale riservata di cui al comma 9-*ter*, il primo e il terzo periodo del comma 1*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono soppressi e l'articolo 477 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato. I soggetti di cui al comma 9-*bis* che non superano con esito positivo la procedura concorsuale riservata di cui al comma 9-*ter* sono ricollocati nei ruoli di appartenenza a decorrere dall'anno scolastico successivo alla conclusione della predetta procedura».

11.78

CERVELLINI, URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-*bis*. Al fine di eliminare definitivamente gli incarichi annuali di dirigenza scolastica, in previsione del passaggio al nuovo sistema di reclutamento, i termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono prorogati per i docenti che hanno ottenuto, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, la conferma dell'incarico di presidenza per almeno un triennio, secondo quanto previsto dall'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tali soggetti possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie.

9-*ter*. La riserva è sciolta a seguito della positiva partecipazione ad apposita procedura concorsuale, che consta di un corso-concorso, riservata per titoli ed esami, con rilascio di attestato positivo del direttore del corso. La procedura concorsuale, organizzata su base regionale, consta della valutazione dei titoli e dell'anzianità di servizio, ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria finale, e di una prova scritta selettiva, superata con il punteggio di almeno 21/30, il cui oggetto e i cui criteri di valutazione e superamento sono stabiliti dal decreto di cui al comma 9-*sexies*, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 gennaio 2011, n. 2. I candidati risultati idonei a seguito del superamento della procedura di cui al precedente periodo sono inseriti, per ordine di punteggio ottenuto e immessi in ruolo in coda ai vincitori inseriti nelle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 ? 4 serie speciale del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2014/2015. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio quale preside incaricato. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 pro capite.

9-*quater*. I candidati risultati idonei a seguito dell'espletamento di un concorso a dirigente scolastico indetto antecedentemente al 1º gennaio 2011, con esclusione. delle procedure di cui alla legge 3 dicembre 2010, n. 202, con ma che non hanno partecipato al corso di formazione, sono collocati a domanda, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, in coda alle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 20 Il, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 ? 4 serie speciale ? del 15 luglio 2011, sulla base del punteggio all'epoca conseguito. Al termine del periodo di formazione e di prova di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Area V 11 aprile 2006, i soggetti di cui al presente comma sono sottoposti ad una prova scritta e ad una prova orale selettive, superate con il punteggio di almeno 21/30. In caso di esito positivo delle stesse, si procede secondo quanto disposto al comma 6 del predetto articolo 14. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio. In caso di esito negativo della procedura o del periodo di prova, l'aspirante è ricollocato nei ruoli di appartenenza, nei modi e nei termini di cui al comma 9 del citato articolo 14, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, del CCNL Area V 15 luglio 2010. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese

della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 pro capite.

9-*quinquies*. I soggetti non in quiescenza per i quali è pendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un contenzioso giurisdizionale con oggetto la partecipazione al concorso a posti di dirigente scolastico indetto con il decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ? 4 serie speciale ? n. 94 del 26 novembre 2004, nonché avverso gli esiti della procedura di cui all'articolo 5 della legge 3 dicembre 2010, n. 202, sono ammessi alla frequenza di un corso-concorso, con rilascio di attestato positivo da parte del direttore del corso, al termine del quale gli stessi presentano una relazione sugli argomenti del corso medesimo e sostengono una prova orale selettiva, superata con il punteggio di almeno 21/30. I candidati risultati idonei a seguito del superamento delle prove di cui al precedente periodo sono inseriti per ordine di punteggio ottenuto nelle graduatorie del concorso predetto, ove ancora non concluso, o di quelle della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 ? 4 serie speciale ? del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2014/2015. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha effettuato il concorso indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro100 pro capite.

9-*sexies*. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di. conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità dei corsi intensivi di formazione di cui ai commi 9-*ter*, 9-*quater* e 9-*quinquies*, di durata non superiore a quattro mesi, le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici e i termini per consentire l'espletamento delle procedure di cui ai predetti commi, ai fini dell'assunzione degli aspiranti nella qualifica di dirigente scolastico, con stipula di contratti a tempo indeterminato, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per i posti vacanti e disponibili, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, detratto un numero pari al 20 per cento dai posti a valere su quelli relativi alle facoltà assunzionali annualmente autorizzate per l'assunzione nel ruolo di dirigente scolastico, da conteggiare singolarmente nelle varie regioni interessate, per ciascun anno scolastico».

Conseguentemente all'articolo 17, comma 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sostituire le parole: "del 20 per cento" con le seguenti: "del 25 per cento"».

11.79

PUGLISI, TOCCI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Per gli anni 2011, 2012, 2013, l'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, non trova applicazione nei confronti del personale ATA della scuola con riguardo alle posizioni economiche orizzontali attribuite per lo svolgimento delle ulteriori e più complesse mansioni di cui alla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

? all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: « 200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale.

11.80

TOCCI, PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-*bis*. È autorizzata la spesa di 50 milioni per il triennio 2014-2016 a favore degli Enti di ricerca di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, nonché l'Enea, l'Istat, l'Isfol, e l'Ispra, per

l'assunzione di giovani ricercatori a tempo determinato. A tal fine non si applicano le limitazioni delle piante organiche e del turn over previste dalla normativa vigente. Le modalità di assunzione sono esclusivamente regolate dalle norme del Contratto Collettivo nazionale di lavoro. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore 3ella presente legge, viene ripartito il finanziamento suddetto tra gli Enti di ricerca. Le amministrazioni pubbliche, per ragioni oggettive connesse all'espletamento delle loro funzioni fondamentali corrispondenti a mansioni non coperte dal personale a tempo indeterminato, possono prorogare i contratti a tempo determinato oltre i limiti temporali previsti dalla legge o dai CCNL, attraverso accordi decentrati in virtù dell'articolo 5, comma 4-*bis*, del decreto legislativo del 6 settembre 2001, n. 368».

Conseguentemente,

a) alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

? 2014: ? 30.000;
2015: ? 30.000;
2016: ? 30.000.

b) all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti*: «20 milioni di euro per l'anno 2014, 620 milioni nell'anno 2015 e 1.330 milioni».

11.81

CARIDI

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-*bis*. Le società controllate direttamente o indirettamente dalla medesima pubblica amministrazione di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, o dai suoi enti strumentali, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, possono, sulla base di un accordo tra di esse e senza necessità del consenso del lavoratore, realizzare processi di mobilità di personale, anche in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità dei commi 3 e 4, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applicano i commi primo e terzo dell'articolo 2112 del codice civile. È consentita la mobilità, per sopperire alla carenza dei posti vacanti e senza oneri per la finanza pubblica, tra le società di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni o suoi enti strumentali previo superamento di apposite procedure selettive concorsuali per esami o per titoli ed esami».

11.82

D'AMBROSIO LETTIERI, PAGLIARI, MANDELLI, IURLARO

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

«9-*bis*. All'art. 1, comma 404 punto *a)*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "negli anni 2009, 2010 e 2011" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012".

9-*ter*. I termini di cui al precedente comma 9-*bis*, già prorogati con D.P.C.M 19 giugno 2013, sono prorogati al 31 dicembre 2014».

11.83

TOCCI, PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-*bis*. Le somme complessivamente utilizzabili, per effetto della normativa vigente, dal sistema universitario statale per assunzioni a tempo indeterminato in sostituzione del personale cessato nell'anno precedente, sono ripartite tra le università in proporzione ai risparmi verificati presso ciascuna di esse».

11.84

MORRA, ENDRIZZI, CRIMI, CAMPANELLA, MANGILI

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-*bis*. Le ulteriori limitazioni di cui ai commi 8 e 9, non si applicano al Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica amministrazione e all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)».

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«1. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria dei la Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero; nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze, nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato».

11.85

PAGANO, TORRISI, SCIASCIA, GIANNINI, CHIAVAROLI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. Si considera sanata la posizione di coloro i quali hanno superato i corsi abilitanti speciali previsti dal decreto ministeriale 137 del 2007, conseguendo un titolo abilitante con riserva e che si trovano già inseriti con riserva in GAE dal 2009, mantenendo di conseguenza la rispettiva posizione occupata in graduatoria a pieno titolo. Tale possibilità è prevista per coloro i quali siano in possesso dei requisiti di accesso ai nuovi corsi speciali abilitanti previsti dal decreto ministeriale n. 81 del 25 marzo 2013».

11.86

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. All'articolo 11, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

"9-*bis*. All'articolo 19, comma 6-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto infine il seguente periodo: 'Nell'ambito delle rispettive facoltà assunzionali, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, fermo restando il rispetto dei vincoli finanziari, possono, a far data dal 1º gennaio 2015, bandire con cadenza triennale procedure di corso-concorso per assunzione a tempo indeterminato, riservate a personale che alla data di entrata in vigore del presente comma risulta incaricato di funzione dirigenziale ai sensi del comma 6 e del comma 6-*bis* '"».

11.87

PAGLIARI

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-*bis*. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con

modificazioni, dopo le parole: "contratto di lavoro subordinato a tempo determinato" sono inserite le seguenti: "o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa"».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

? all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

? all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare. maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150.milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;

? all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,l per mille»;

? all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. li Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;

? all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge , le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.»;

? all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento"»;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

11.88

GATTI, ANGIONI, D'ADDA, RITA GHEDINI, SPILABOTTE

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-*bis*. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il periodo di servizio maturato presso le pubbliche amministrazioni con tipologie contrattuali di lavoro diverse da quelle di cui al primo periodo, inclusi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, costituisce titolo preferenziale nelle suddette procedure concorsuali per la parte dei posti non riservata ai sensi del secondo periodo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per la definizione e le modalità di acquisizione del titolo preferenziale nelle procedure concorsuali per periodo di servizio maturato presso le pubbliche amministrazioni ai sensi del quarto periodo del comma 6"».

11.89

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. Il comma 562 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è così modificato:

a) dopo le parole: "non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno" sono aggiunte le seguenti: ", i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e le Unioni di Comuni";

b) le parole: "dell'anno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "dell'anno 2004".».

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

11.90

ZANONI, BROGLIA, LAI, CUOMO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. Il comma 562 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è così modificato:

a) dopo le parole: "non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno" sono aggiunte le seguenti: ", i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e le Unioni di Comuni";

b) le parole: "dell'anno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "dell'anno 2004".».

11.91

SILVESTRO, DIRINDIN, DE BIASI, MATURANI, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Nei limiti del volume di risparmio di spesa derivante dal passaggio del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale del personale dipendente delle aziende del Servizio Sanitario Nazionale, le stesse possono procedere all'assunzione di personale sanitario».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

? all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

? all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.».

? all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»:

? all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge , le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

? all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento"»;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei

titoli di Stato.

11.92

SILVESTRO, DIRINDIN, DE BIASI, MATURANI, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. Il limite del blocco del *turn aver* di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 181, può essere fissato al 50 per cento, rendendo definitivamente indisponibili le risorse stanziate nella programmazione finanziaria 2014-2016 per sottoscrivere, rinnovare o prorogare contratti di lavoro a tempo determinato al personale di cui all'articolo 10, comma 4-*ter*, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

? *all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole:* «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

? *all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti: le imposte sulla produzione e sui consumi e relative. sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;

? *all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole:* «per mille» *con le seguenti:* «2,1 per mille»;

? *all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;

? *all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:*

«22-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.»;

? *all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"»;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

11.93

TOCCI

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2014 gli incarichi temporanei di ricerca e di docenza universitaria possono essere svolti solo tramite contratti a tempo determinato ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Tutte le altre forme contrattuali, compresi gli assegni di ricerca e i contratti di collaborazione, rimangono in vigore fino alla scadenza dei singoli incarichi. È vietata qualsiasi forma di prestazione non retribuita. Per il 2014 è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per compensare

la differenza di costo tra il contratto a tempo determinato e tutte le altre forme contrattuali vigenti. Le risorse finanziarie sono ripartite con decreto ministeriale tra gli atenei e gli enti di ricerca, secondo le procedure vigenti per i rispettivi fondi FFO e FOE».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

? *all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole:* «150 milioni» *con le seguenti:* «204 milioni» *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

? *all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;

? *all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:*

«22-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.».

11.94

FALANGA

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. Le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 165 del 2001, comprese Regioni ed enti locali, per migliorare l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa, debbono prioritariamente procedere alla copertura dei posti messi a concorso, anche con funzione dirigenziale, attraverso la definizione transattiva delle eventuali controversie pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge davanti alla magistratura del lavoro o ai giudici amministrativi con i propri dipendenti in merito a procedure concorsuali e post concorsuali».

11.95

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Le amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 165/2001, senza ulteriore aggravio di spesa e nel rispetto dei vincoli di bilancio possono prorogare per un periodo di 36 mesi il personale in servizio al 31 dicembre 2013, assunto a tempo determinato, o con contratti di formazione e lavoro, co.co.co e co.co.pro, in somministrazione ed altre forme di lavoro accessorio nei casi in cui, per effetto della cessazione dei rapporti di lavoro, si possano prefigurare situazioni d'interruzione del pubblico servizio con grave pregiudizio per l'utenza».

11.96

GASPARRI, BONFRISCO

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto sicurezza, le relative amministrazioni possono procedere per l'anno 2014, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, con un *turn over* complessivo pari al 100 per cento. A tal fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014 e a 240 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

Conseguentemente:

all'articolo 9 sopprimere il comma 13;

dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-*bis*. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 10, a decorrere dal 2015, si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria trasferita all'Agenzia delle Entrate per il funzionamento della medesima agenzia ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300».

11.97

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, LO GIUDICE, FILIPPIN, GINETTI, MANCONI, VALENTINI

Al comma 10, sostituire le parole: «55 per cento» *con le seguenti:* «65 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «30 milioni di euro per l'anno 2014, 660 milioni nell'anno 2015 e 1370 milioni».

11.98

ZANDA, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI

Al comma 10, sopprimere le seguenti parole: «, con riserva di assunzioni di 1.000 unità per la Polizia di Stato, di 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e di 600 unità per il Corpo della guardia dì finanza».

Conseguentemente:

? *dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-*bis*. Oltre a quanto previsto dai comma 10, per le contingenti esigenze connesse ai servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in occasione di Expo Milano 2015, nonché per quelle conseguenti alla riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 9, comma 8, sono altresì autorizzate assunzioni straordinarie pari a 1.000 unità per la Polizia di Stato, a 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e a 600 unità per il Corpo della guardia di finanza, da destinare prioritariamente ad assunzioni di personale a tempo indeterminato con qualifica iniziale dei ruoli di base, nel limite di un contingente complessivo ad una spesa annua lorda pari a 20 milioni di euro per l'anno 2014 e a 106 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. A tale fine il fondo di cui al comma 10, ultimo periodo, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2014 e di 106 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.»;

? *al comma 11, sostituire le parole:* «Le assunzioni di cui al comma 10» *con le seguenti:* «Le assunzioni di cui ai commi 10 e 10-*bis*».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014» *con i seguenti:* «170 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 e di 256 milioni a decorrere dall'anno 2015» *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale.*

11.99

GASPARRI, BONFRISCO, MANDELLI, CERONI, MILO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 10 sopprimere le parole: «, con riserva di assunzioni di 1.000 unità per la Polizia di Stato, di 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e di 600 unità per il Corpo della guardia di finanza»;

b) dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. Oltre a quanto previsto dal comma 10, per le contingenti esigenze connesse ai servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in occasione di Expo Milano 2015, nonché per quelle conseguenti alla riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 9, comma 8, sono altresì autorizzate assunzioni straordinarie pari a 1.000 unità per la Polizia di Stato, a 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e a 600 unità per il Corpo della guardia di finanza, da destinare prioritariamente ad assunzioni di personale a tempo indeterminato con qualifica iniziale dei ruoli di base; nel limite di un contingente complessivo ad una spesa annua lorda pari a 20 milioni di euro per l'anno 2014 e a 106 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. A tale fine il fondo di cui al comma 10, ultimo periodo, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2014 e di 106 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.»;

c) al comma 11, le parole: «Le assunzioni di cui al comma 10 sono sostituite dalle seguenti: »Le assunzioni di cui ai commi 10 e 10-*bis*«.

Conseguentemente, all'articolo 10 comma 37, sostituire le parole: «150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014» *con le seguenti:* «170 milioni di euro per l'anno 2014 e 256 milioni di euro anni a decorrere dall'anno 2015».

11.100

GASPARRI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 10 sopprimere le parole: «, con riserva di assunzioni di 1.000 unità per la Polizia di Stato, di 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e di 600 unità per il Corpo della guardia di finanza»;

b) dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. Oltre a quanto previsto dal comma 10, per le contingenti esigenze connesse ai servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in occasione di Expo Milano 2015, nonché per quelle conseguenti alla riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 9, comma 8, sono altresì autorizzate assunzioni straordinarie pari a 1.000 unità per la Polizia di Stato, a 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e a 600 unità per il Corpo della guardia di finanza, da destinare prioritariamente ad assunzioni di personale a tempo indeterminato con qualifica iniziale dei ruoli di base, nel limite di un contingente complessivo ad una spesa annua lorda pari a 20 milioni di euro per l'anno 2014 e a 106 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. A tale fine il tondo di cui al comma 10, ultimo periodo, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2014 e di 106 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.»;

c) al comma 11, le parole: «Le assunzioni di cui al comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «Le assunzioni di cui ai commi 10 e 10-*bis*».

Conseguentemente (copertura finanziaria):

2014: ? 20.000.000;

2015: ? 106.000.000;

11.101

LO GIUDICE, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, MANCONI

Al comma 10, sostituire le parole: «con riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per e l'Arma dei carabinieri e 600 unità per il Corpo della guardia di finanza. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.» *con le seguenti:* «con riserva di assunzione di 800 unità per la Polizia di Stato, 800 unità per e l'Arma dei carabinieri, 500 unità per il Corpo della guardia di finanza e 400 unità per la Polizia penitenziaria. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 48 milioni di euro per l'anno 2014 e a 115,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.».

Conseguentemente, dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-*bis*. Al fine di fare fronte alla grave situazione di sovraffollamento delle carceri l'amministrazione competente può procedere in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, all'assunzione di 100 unità di personale a tempo indeterminato nell'area degli educatori carcerari corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014 e a 4,5 milioni a decorrere dall'anno 2015 a valere sulle risorse di cui al comma 10.».

11.102

CALIENDO, FILIPPIN, LUMIA, BUEMI, ALBERTINI, BARANI

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «con riserva di assunzione di» *sostituire le parole:* «1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per l'arma dei Carabinieri e di 600 unità per il Corpo della Guardia di Finanza» *con le seguenti:* «800 unità per la Polizia di Stato, 800 unità per l'arma dei

Carabinieri, 500 unità per il Corpo della Guardia di Finanza e 500 unità per il Corpo della Polizia Penitenziaria».

11.103

VALENTINI, AMATI

Al comma 10, sostituire il numero: «1.000» *con il numero:* «800 unità per la Polizia di Stato *ed il numero:* «1.000» *con:* «800 per l'Arma dei Carabinieri» *ed il numero:* «600» *con:* «400 unità per il Corpo della guardia di finanza» *e dopo le parole:* «per il Corpo della guardia di finanza» *aggiungere le seguenti:* «400 unità per la Polizia Penitenziaria e 100 Educatori».

11.104

CAMPANELLA, MORRA, CRIMI, FATTORI, PEPE, VACCIANO, ENDRIZZI, BERTOROTTA

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-*bis*. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 2 comma 5, lettera *b)*, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2013, n. 12, al fine di contenere la spesa pubblica e per assicurare al contempo il pieno espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di stato; per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente nel limite dei posti complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre 2012 si procede esclusivamente mediante lo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali già espletate e di quella in via di definizione attraverso uno o più provvedimenti straordinari.

10-*ter*. In deroga a quanto previsto dai provvedimenti attuativi, di cui all'articolo 24-*quater*, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335:

a) gli idonei a cui è conferita la nomina per effetto dello scorrimento delle graduatorie, possono a richiesta essere confermati nella medesima sede di servizio anche in sovrannumero mediante compensazione con i posti vacanti negli altri ruoli, ivi compreso il ruolo tecnico scientifico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;

b) i provvedimenti di cui al comma 10-*bis* assicurano la distinzione dei posti disponibili per ciascun anno e le decorrenza giuridiche, secondo le modalità stabilite con decreto del Capo della polizia ? Direttore generale della pubblica sicurezza;

c) le decorrenze giuridiche vengono assegnate dando priorità alle graduatorie più datate e decorrono dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello della nomina al grado. Le decorrenze economiche sono congelate, senza possibilità di recupero, fino al 31 dicembre 2015;

d) la durata del corso di formazione professionale è stabilita in due mesi di cui uno di applicazione pratica presso la sede di assegnazione, secondo le modalità stabilite dal Capo della polizia ? Direttore generale della pubblica sicurezza.

10-*quater*. Per quanto non previsto dal commi 10-*bis* e 10-*ter* si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24-*quater* e 24-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e i relativi provvedimenti attuativi.».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 25.000;
2015: ? 25.000;
2016: ? 25.000

11.105

VALENTINI, LUMIA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. Al fine di ripristinare la polizza sanitaria così come previsto dall'Opera Nazionale di Assistenza del personale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, attualmente privo di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ovvero al fine di recuperare e risanarne il patrimonio immobiliare, all'elenco n. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, punto 8 "Ministero dell'interno" le parole: "decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, articolo 3 comma 2" *sono soppresse».*

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" *sono sostituite dalle seguenti: "20,2 per cento"*».

11.106

LO GIUDICE, LO MORO, LUMIA, BUEMI, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CRIMI, DE CRISTOFARO, DE MONTE, FABBRI, FALANGA, FILIPPIN, GINETTI, LUCIDI, MANCONI, MOSCARDELLI, PELINO, PEZZOPANE, SCALIA, SPILABOTTE, MATTESINI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 37, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sostituire il comma 11 con il seguente:

"11. In considerazione dell'ingente arretrato civile e a supporto dell'attività giudiziaria di smaltimento dell'arretrato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché per la stipula nell'anno 2014 di 3.100 contratti a tempo determinato della durata di 6 mesi per quei lavoratori che abbiano completato il tirocinio formativo presso il Ministero della giustizia, in virtù dell'articolo 1, comma 25, lettera *c)*, legge del 24 dicembre 2012, n. 228, nel limite di spesa di 46 milioni di euro, di cui 7,5 milioni di euro a valere sulle risorse confluite nel capitolo di spesa di cui al comma 10. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria"».

Conseguentemente:

a) all'articolo 9, comma 6, le parole: «con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2014» *sono sostituite con le seguenti:* «con dotazione di 31,5 milioni di euro per l'anno 2014»;

b) alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 20.000;
2015: ? 0;
2016: ? 0.

11.107

LO GIUDICE, LO MORO, LUMIA, BUEMI, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CRIMI, DE CRISTOFARO, DE MONTE, FABBRI, FALANGA, FILIPPIN, GINETTI, LUCIDI, MANCONI, MOSCARDELLI, PELINO, PEZZOPANE, SCALIA, SPILABOTTE, MATTESINI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 37, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sostituire il comma 11 con il seguente:

"11. In considerazione dell'ingente arretrato civile e a supporto dell'attività giudiziaria di smaltimento dell'arrretrato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché per la stipula nell'anno 2014 di 3100 contratti a tempo determinato della durata di 3 mesi per quei lavoratori che abbiano completato il tirocinio formativo presso il Ministero della giustizia in virtù dell'articolo 1, comma 25, lettera *c),* legge del 24 dicembre 2012, n. 228, nel limite di spesa di 23 milioni di euro; di cui 7,5 milioni di euro a valere sulle risorse confluite nel capitolo di spesa di cui al comma 10. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

? 2014: ? 15.500;
2015: ? 0;
2016: ? 0.

11.108

LO GIUDICE, LO MORO, LUMIA, BUEMI, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CRIMI, DE CRISTOFARO, DE MONTE, FABBRI, FALANGA, FILIPPIN, GINETTI, LUCIDI, MANCONI, MOSCARDELLI, PELINO, PEZZOPANE, SCALIA, SPILABOTTE, MATTESINI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 37, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sostituire il comma 11 con il seguente:

"11. In considerazione dell'ingente arretrato civile e a supporto dell'attività giudiziaria di smaltimento dell'arretrato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché per la stipula nell'anno 2014 di 3100 contratti a tempo determinato per quei lavoratori che, abbiano completato il tirocinio formativo presso il Ministero della giustizia in virtù dell'articolo 1, comma 25, lettera *c)*, legge del 24 dicembre 2012, n. 228, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioru del personale di magistratura ordinaria"».

11.109

BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-*bis*. I processi associativi di cui precedenti commi sono realizzati garantendo forme di compensazione fra le spese di personale e le possibilità assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli complessivi previsti dalle vigenti disposizioni"».

11.110

CRIMI, FUCKSIA, ENDRIZZI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. In base a quanto stabilito all'articolo 2, comma 5, lettera *b)*, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227 convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2013, n. 12, al fine di contenere la spesa pubblica e per assicurare al contempo il pieno espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente nel limite dei posti complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre 2012 si procede prioritariamente mediante lo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali già espletate e di quella in via di definizione».

11.111

DI BIAGIO, ALBERTINI

Al comma 11 dell'articolo 11 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «comma 10» agginngere le seguenti: «ad eccezione di quelle afferenti alla Polizia di Stato»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento alla riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato di cui al comma 10, è autorizzata l'immissione nei ruoli della Polizia di Stato di tutto il personale giudicato idoneo e utilmente collocato nelle graduatorie relative ai concorsi espletati a decorrere dal 2008 e rientrante nella fattispecie di cui all'articolo 2199 comma 4 lettera *b)* punto 3) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, anche qualora non sia concluso il servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale di cui a comma 4 lettera *b)* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente periodo si

provvede ai sensi del comma 10.

11.112

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Al comma 11, sopprimere le parole da: «possono» *fino a:* «delle forze armate».

11.113

PAGLINI, CATALFO

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2199 del decreto Iegislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché alle disposizioni relative ai requisiti anagrafici per la partecipazione alle procedure concorsuali, il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle esigenze connesse all'ordine, alla sicurezza ed al contrasto del crimine organizzato, nonché al contrasto dell'evasione fiscale, prima dell'indizione di procedure concorsuali per il reclutamento nelle carriere iniziali nel corpo della Guardia di finanza per gli anni 2013, 2014 e 2015, procede all'assunzione dei soggetti risultati idonei non vincitori nei concorsi pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 42 del 28 maggio 2004 e n. 48 del 26 giugno 2009, che abbiano già prestato servizio senza demerito come Volontari in ferma breve.

11-*ter*. Ai fini delle assunzioni di cui al comma precedente, è prorogata al 31 dicembre 2015 l'efficacia delle graduatorie di cui ai medesimi bandi di concorso».

11.114

GIBIINO, FLORIS, MARIAROSARIA ROSSI

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. Al fine di assicurare piena continuità ed efficacia nell'espletamento dei propri compiti istituzionali e, nel contempo, ridurre le forme di lavoro precario, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad avviare una procedura di stabilizzazione del personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, risulti scritto da almeno due anni negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio nel quadriennio 2008-2011 e senza limiti di età. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione.

11-*ter*. Nel quadriennio 2012-2015, per far fronte alla carenza di organico nella qualifica di vigile del fuoco, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, è individuata una quota parte degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero deIl'interno, da assegnare annualmente a copertura delle corrispondenti assunzioni, nella qualifica di vigile del fuoco, degli idonei della graduatoria formatasi ai sensi della procedura di stabilizzazione di cui al comma 1».

Conseguentemente, ridurre dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

11.115

GUALDANI

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-*bis*. All'articolo 16, secondo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 121, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché i Corpi di polizia locale.";

b) all'articolo 2:

1) dopo il comma 5-*ter*, aggungere il seguente: "5-*quater*. Per le amministrazioni che

abbiano una grave carenza di dirigenti, nel rispetto delle norme del blocco del *turn-over*, a salvaguardia della funzionalità dell'ente medesimo è consentito, ad invarianza di spesa e previo consenso tra le parti, il trattenimento in servizio dei dirigenti sino al limite di età di 70 anni di cui all'articolo 24, comma 16 della legge 22 dicembre 2011, n. 214.";

2) al comma 7 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Le progressioni verticali che non comportano aumento di spesa ne altrettanto aumento del numero delle risorse umane dell'ente, costituiscono una mera modificazione del rapporto di lavoro e non nuove assunzione, gli enti che abbiano necessità di riorganizzare le proprie risorse umane possono procedere alle verticalizzazioni in fascia "D1" delle figure che si trovino in categoria "C" posizione economica "C5". Altresì si può procedere alla verticalizzazione in fascia "D" da "D1" a "D3" giuridico, per coloro che si trovino in cat. "D" posizione economica almeno "D3". Le superiori progressioni verticali sono consentite in deroga all'obbligo di riservare almeno il 50 per cento dei posti a candidati provenienti dall'esterno delle amministrazioni. Le progressioni devono avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.";

c) all'articolo 4, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei se prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica del settore"».

11.116

URAS, STEFANO, DE PETRIS

Dopo il comma 11 inserire i seguenti:

«11-*bis*. È disposta la stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavoro socialmente utili presso gli istituti scolastici, trasferiti allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, utilizzati con il profilo di collaboratore scolastico attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e relativamente ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

11-*ter*. I lavoratori di cui al comma 11-*bis* sono inquadrati, a domanda, nell'ambito delle graduatorie provinciali del settore scolastico per la copertura di un numero di posti corrispondente al 25 per cento della dotazione organica accantonati per il personale esterno dell'amministrazione provinciale.

11-*quater*. Al fine di favorire la migliore offerta formativa del servizio scolastico, i lavoratori socialmente utili occupati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, da almeno otto anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 aprile 2001, n. 66, per lo svolgimento di compiti di carattere tecnico-amministrativo, sonn inquadrati a domanda nei corrispondenti ruoli organici in ambito provinciale».

Conseguentemente all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole «150 milioni» *con le seguenti:* «500 milioni» *e all'articolo 11, dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:*

«21-*bis*. A decorrere dall'anno 2014 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con l'esclusione delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999,

n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto-legislativo 30 marzo-2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 50 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'imno 2013 la misura dei rispanni da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.

21-*ter*. A decorrere dall'anno 2014 le Forze armate e di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 15 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.

21-*quater*. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui al comma 21-*bis* sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato».

11.117

MARGIOTTA, FILIPPI

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. In deroga al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le esigenze connesse alla sicurezza del traffico e dell'utenza, alla sorveglianza e vigilanza della rete stradale ed autostradale nazionale, l'Anas spa è autorizzata a reclutare personale da adibire anche ai servizi di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

11-*ter*. Il secondo periodo dell'articolo 142, comma 12-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, viene così modificato: "Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione, ad esclusione di quelle gestite dall'Anas S.p.A. o da società a capitale interamente pubblico".

11-*quater*. Dell'uso delle somme derivanti dai proventi di cui all'articolo 142, comma 12-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'Anas redigerà apposita relazione annuale da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'interno, entro il mese di maggio di ciascun anno. I proventi di cui al presente comma, sono destinate a soddisfare le esigenze di cui al comma 11-*bis* del presente articolo e quelle derivanti dalla necessità di effettuare assunzioni stagionali, a progetto, nelle forme di contratti a tempo determinato, a forme flessibili di lavoro, ovvero, al finanziamento di progetti di potenzia mento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni relative alla pubblicità e agli accessi presenti sulla rete stradale e autostradale di interesse nazionale gestita dall'Anas Spa.

11-*quinquies*. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle normativa in materia di sicurezza del lavoro, sarà emanato un nuovo regolamento destinato a dettare criteri per disciplinare le attività del personale addetto alla sicurezza, al pronto intervento, alla vigilanza e alla manutenzione della rete stradale ed autostradale nazionale, previo confronto tra il Ministero delle infrastrutture e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Con la pubblicazione di tale decreto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1126/81 è da considerarsi abrogato».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «50 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni»;

All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni» *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2,

del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "21 per cento"»;

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

? 2014: ? 30.000;
2015: ? 30.000;
2016: ? 30.000;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

11.118

VACCARI, FILIPPI, ZELLER, PALERMO

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. In deroga al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le esigenze connesse alla sicurezza del traffico e dell'utenza, alla sorveglianza e vigilanza della rete stradale ed autostradale nazionale, l'Anas Spa è autorizzata a reclutare personale da adibire anche ai servizi di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

11-*ter*. Il secondo periodo dell'articolo 142, comma 12-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 viene così modificato: "le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione, ad esclusione di quelle gestite dall'Anas Spa o da società a capitale interamente pubblico".

11-*quater*. Dell'uso delle somme derivanti dai proventi di cui all'articolo 142, comma 12-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'Anas redigerà apposita relazione annuale da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'interno, entro il mese di maggio di ciascun anno. I proventi di cui al presente comma, sono destinate a soddisfare le esigenze di cui al comma 11-*bis* del presente articolo e quelle derivanti dalla necessità di effettuare assunzioni stagionali, a progetto, nelle forme di contratti a tempo determinato, a forme flessibili di lavoro, ovvero, al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni relative alla pubblicità e agli accessi presenti sulla rete stradale e autostradale di interesse nazionale gestita dall'Anas Spa.

11-*quinquies*. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle normativa in materia di sicurezza del lavoro, sarà emanato un nuovo regolamento destinato a dettare criteri per disciplinare le attività del personale addetto alla sicurezza, al pronto intervento, alla vigilanza e alla manutenzione della rete stradale ed autostradale nazionale, previo confronto tra il Ministero delle infrastrutture e le organizzazioni, sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Con la pubblicaziome di tale decreto il Presidente della Repubblica 1126/81 è da considerarsi abrogato».

Conseguentemente,

All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni»;

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

? 2014: ? 40.000;
2015: ? 40.000;
2016: ? 40.000.

11.119

D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, ZIZZA, PERRONE, MILO, MANDELLI, IURLARO, RIZZOTTI, MARIAROSARIA ROSSI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo, al comma 1-*bis*

dell'articolo 70 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: "Al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare" sono aggiunte le seguenti: "nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco". Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 61.520 per l'anno 2013, euro 123.039 per l'anno 2014 e a euro 359.405 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-*bis*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.».

11.120

GASPARRI, BONFRISCO, MANDELLI, CERONI, MILO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. In relazione alle esigenze di cui ai commi 10 e 10-*bis*, oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12, ai fini delle autorizzazioni alle assunzioni per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato, possono essere utilizzate anche le vacanze organiche nel ruolo degli ispettori, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti e assistenti di cui alla medesima tabella. Le conseguenti posizioni di sovrannumero in quest'ultimo ruolo sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti».

11.121

GASPARRI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. In relazione alle esigenze di cui ai commi 10 e 10-*bis*, oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge l febbraio 2013, n. 12, ai fini delle autorizzazioni alle assunzioni per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato, possono essere utilizzate anche le vacanze organiche nel ruolo degli ispettori, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti e assistenti di cui alla medesima tabella. Le conseguenti posizioni di sovrannumero in quest'ultimo ruolo sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti».

11.122

SPOSETTI, VERDUCCI

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-*bis*. Al fine di evitare un pregiudizio alta continuità dell'azione amministrativa e di potenziare le attività di accertamento, di contrasto alle frodi, di monitoraggio dei conti pubblici e di controllo della spesa, ai dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria, ivi incluse le agenzie fiscali, cui sono state affidate le mansioni della terza area sulla base di contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato stipulati in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione del contratto collettivo nazionale di comparto del quadriennio 1998-2001 è attribuito, dalla data di assunzione delle funzioni fissata nei medesimi contratti individuali e nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato previste per le strutture interessate, tenuto altresì conto delle mansioni effettivamente svolte e della professionalità conseguita, il relativo inquadramento giuridico e il corrispondente trattamento economico.

11-*ter*. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti e al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, l'amministrazione economico-finanziaria, ivi incluse le agenzie fiscali, copre le proprie carenze nei profili professionali di terza area assumendo in ordine di graduatoria, con priorità rispetto ad altre modalità di reclutamento, i candidati risultati idonei nelle procedure selettive interne per il passaggio dalla seconda alla terza area indette dalle varie strutture della medesima amministrazione a decorrere dallo gennaio 2010. Tali assunzioni sono effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato previste per le strutture interessate».

11.123

MAURO MARIA MARINO, FAVERO

Dopo il comma 11, inserire i seguenti commi:

«11-*bis*. Al fine di evitare un pregiudizio alla continuità dell'azione amministrativa e di potenziare le attività di accertamento, di contrasto alle frodi, di monitoraggio dei conti pubblici e di controllo della spesa, ai dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria, ivi incluse le agenzie fiscali, cui sono state affidate le mansioni della terza area sulla base di contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato stipulati in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione del contratto collettivo nazionale di comparto del quadriennio 1998-2001 è attribuito, dalla data di assunzione delle funzioni fissata nei medesimi contratti individuali e nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato previste per le strutture interessate, tenuto altresì conto delle mansioni effettivamente svolte e della professionalità conseguita, il relativo inquadramento giuridico e il corrispondente trattamento economico.

11-*ter*. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti e al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, l'amministrazione economico-finanziaria, ivi incluse le agenzie fiscali, copre le proprie carenze nei profili professionali di terza area assumendo in ordine di graduatoria, con priorità rispetto ad altre modalità di reclutamento, i candidati risultati idonei nelle procedure selettive interne per il passaggio dalla seconda alla terza area indette dalle varie strutture della medesima amministrazione a decorrere dal 1º gennaio 2010. Tali assunzioni sono effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato previste per le strutture interessate».

11.124

SPOSETTI, VERDUCCI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Nell'ambito del processo di riorganizzazione delle agenzie fiscali avviato ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono istituite, a invarianza di spesa, due posizioni dirigenziali di livello generale presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la contestuale soppressione di due posizioni dirigenziali di analogo livello presso l'Agenzia delle Entrate. L'istituzione delle due nuove posizioni non ha effetto ai fini del rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziate di livello non generale previsto per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dall'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera a, punto 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012».

11.125

MAURO MARIA MARINO, FAVERO

Dopo il comma 11, inserire il seguente comma:

«11-*bis*. Nell'ambito del processo di riorganizzazione delle agenzie fiscali avviato ai sensi dell'articolo 23*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono istituite, a invarianza di spesa, due posizioni dirigenziali di livello generale presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la contestuale soppressione di due posizioni dirigenziali di analogo livello presso l'Agenzia delle Entrate. l'istituzione delle due nuove posizioni non ha effetto ai fini del rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale previsto per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dall'articolo 23-*quinquies*, comma 1, lettera a, punto 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012».

11.126

SPOSETTI, VERDUCCI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. L'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è abrogato.»

11.127

MAURO MARIA MARINO, FAVERO

Dopo il comma 11, inserire il seguente comma:

«11-*bis*. L'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è abrogato».

11.128

BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. L'efficacia delle disposizioni recate dall'articolo 3-*bis*, comma 8-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, è prorogata di un biennio».

11.129

DI BIAGIO, ALBERTINI

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Qualora il periodo intercorrente tra la conclusione della ferma permanente quadriennale e l'immissione in ruolo ai sensi dell'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 dovesse essere superiore ai trenta giorni, è riconosciuta al personale di cui all'articolo 2199 comma 4 lettera *b)* punto 3) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 un'indennità mensile non inferiore all'80 per cento della retribuzione spettante al ruolo da ricoprire. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione presso la quale avviene l'immissione in ruolo di cui al comma 4 lettera *b)* dell'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono individuate le modalità del presente comma. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo unico giustizia destinato al Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera *a)*, della legge n. 181 del 2008».

11.130

SPOSETTI, VERDUCCI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: "l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio", rinvenibili nel primo periodo e ripetute nel secondo, quinto, sesto e settimo periodo, sono sostituite dalle parole: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle entrate" e le parole: "da completare entro il 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole: "da completare entro il 31 dicembre 2014"».

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: ? 10.300;
2015: ? 10.300;
2016: ? 10.300.

11.131

MAURO MARIA MARINO, FAVERO

Dopo il comma 11, inserire il seguente comma:

«11-*bis*. All'articolo 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: "l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio", rinvenibili nel primo periodo e ripetute nel secondo, quinto, sesto e settimo periodo, sono sostituite dalle parole: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle entrate" e le parole: "da completare entro il 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole: "da completare entro il 31 dicembre 2014"».

Conseguentemente, Alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: ? 10.300;

2015: ? 10.300;
2016: ? 10.300.

11.132

SPOSETTI, VERDUCCI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Al fine di potenziare l'azione di prevenzione e contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, assicurando l'incremento delle entrate fiscali e il miglioramento della qualità dei servizi, l'Agenzia delle Entrate, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, può procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015 e a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014» *con le seguenti:* «a 153,2 milioni di euro per l'anno 2014, a 164,85 milioni di euro per l'anno 2015 e a 182 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale.*

11.133

MAURO MARIA MARINO, FAVERO

Dopo il comma 11, inserire il seguente comma:

«11-*bis*. Al fine di potenziare l'azione di prevenzione e contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, assicurando l'incremento delle entrate fiscali e il miglioramento della qualità dei servizi, l'Agenzia delle Entrate, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, può procedere; per gli anni 2014, 2015 e 2016, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015 e a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014» *con le seguenti:* «a 153,2 milioni di euro per l'anno 2014, a 164,85 milioni di euro per l'anno 2015 e a 182 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale.*

11.134

SPOSETTI, VERDUCCI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera *e)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e può essere utilizzata anche per far transitare il personale dalle sezioni "monopoli" e "ASSI" alla sezione "dogane" del ruolo del personale non dirigenziale di cui all'articolo 2, comma 4, lettera *b)*, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 8 novembre 2012 e all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 gennaio 2013».

11.135

MAURO MARIA MARINO, FAVERO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera *e)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e può essere utilizzata anche per far transitare il personale dalle sezioni "monopoli e "ASSI" alla sezione "dogane" del ruolo del personale non dirigenziale di cui all'articolo 2, comma 4, lettera *b)*, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 8 novembre 2012 e all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 31 gennaio 2013».

11.136

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, DI GIORGI, LIUZZI, MARCUCCI, MARIN

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Al comma 13, secondo periodo, dell'articolo 11, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni con legge 7 ottobre 2013, n. 112, sostituire dalle parole: "con uno o più decreti", fino alla fine del comma, con le seguenti: ", prima di verificare la possibilità di trasferimento nella società Ales S.p.A., le singole Fondazioni inviano al MIBAC elenchi del personale interessato che può essere assegnato, con uno o più decreti del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il ministro dell'economia e delle finanze, presso gli uffici periferici del MIBAC della provincia sede della Fondazione o di altre amministrazioni centrali, regionali e locali di cui sia stata verificata la carenza di personale sul territorio provinciale per l'esercizio delle funzioni connesse all'attività di promozione culturale"».

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: «37-*bis.* Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

11.137

DI BIAGIO, ALBERTINI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "È autorizzata la spesa, di euro 13 milioni a decorrere dall'anno 2014 per l'attribuzione a tutto il personale comunque posto alle dipendenze della Dia di un trattamento economico accessorio da determinare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze"».

Conseguentemente, all'articolo 25 comma 2, tabella C, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 8 milioni di euro per l'anno 2014, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2015, a 8 milioni di euro per l'anno 2016».

11.138

DI BIAGIO, ALBERTINI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "È autorizzata la spesa di euro 13 milioni a decorrere dall'anno 2014 per l'attribuzione a tutto il personale comunque posto alle dipendenze della Dia di un trattamento economico accessorio da determinare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze". Agli oneri derivanti dal presente comma si procede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo unico giustizia destinato al Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera *a)*, della legge n. 181 del 2008».

11.139

MATTESINI

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-*bis*. Gli alloggi concessi ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, rimangono in godimento del locatario anche qualora il locatario stesso sia riformato totalmente o parzialmente per malattia, anche non dipendente da cause di servizio. Nel caso di pensionamento dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione per un periodo di ulteriori tre anni dalla cessazione dell'incarico. Nel caso di decesso dell'assegnatario, i predetti alloggi rimangono assegnati in locazione al coniuge o agli aventi diritto, che ne facciano richiesta per un periodo di

ulteriori tre anni a partire dalla morte dell'assegnatario.

11-*ter*. Gli alloggi finanziati in tutto o in parte ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, possono essere alienati dagli enti proprietari e trasferiti in proprietà agli assegnatari, prima del periodo indicato al punto 5 della Deliberazione 20 dicembre 1991 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e prima del periodo eventualmente indicato da convenzioni speciali concernenti i singoli interventi. Nel caso l'assegnatario acquisti l'immobile esso viene automaticamente liberato dal vincolo di destinazione».

11.140

DI BIAGIO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Al Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al comma 1759 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Ai fini della determinazione dei requisiti minimi per l'accesso al sistema pensionistico, ai militari in servizio continuativo della Croce Rossa Italiana, non rientranti nella fatti specie di cui ai precedenti commi, si applica la disciplina vigente in materia di accesso e decorrenza del trattamento pensionistico per il personale appartenente al compatto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. Ai fini della determinazione dei requisiti si cui al presente comma si tiene conto della corrispondenza dei gradi gerarchici di cui all'articolo 986 del D.P.R 15 marzo 2010, n. 90". Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

11.141

DI BIAGIO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 5 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. È istituito il ruolo militare speciale unico ad esaurimento del personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana di cui al Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni ed integrazioni ed al Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e successive modificazioni ed integrazioni. Il personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana transita a. domanda nel ruolo militare speciale unico ad esaurimento di cui al presente comma, con vincolo di rapporto di pubblico impiego permanente e stabilizzazione delle situazioni di fatto acquisite:

a) il personale militare della Croce Rossa Italiana già in servizio continuativo per effetto di provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato ivi compreso il personale militare, in servizio attivo, immesso nel ruolo speciale militare ad esaurimento della C.R.I. costituito ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730;

b) il personale militare C.R.I. già in servizio alla data dello settembre 2013, richiamato continuativamente e senza soluzione di continuità almeno a far data dal 1º settembre 2008.

b) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-*bis*. I militari della Croce Rossa Italiana transitati nel ruolo di cui al precedente comma 2 del presente articolo, fino al raggiungimento dell'età pensionabile, ricevono il trattamento economico stabilito per i pari grado delle Forze Armate secondo la corrispondenza dei gradi gerarchici di cui all'articolo 986 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e, ai fini della maturazione dei requisiti minimi per l'accesso al sistema pensionistico, rientrano nel personale del comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico.

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

6. Con successivo Decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente Legge, sarà determinato l'organico del personale del Corpo Militare ausiliario delle Forze Annate, occorrente per il funzionamento dei servizi

di interesse Difesa, al quale potrà accedervi a domanda ? mediante concorso pubblico ? il personale iscritto nei ruoli in congedo del Corpo Militare C.R.I. o richiamato in servizio temporaneo ai sensi dell'articolo 1668 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare" allorquando il contingente numerico del personale del ruolo militare speciale unico ad esaurimento di cui al presente articolo diventa inferiore a quello previsto dal suddetto Decreto Interministeriale.

d) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

7. A decorrere dalla data di soppressione dell'Ente C.R.I. di cui al comma 2 dell'articolo 8 del Decreto Legislativo 28 settembre 2012, n. 178, come modificato dal presente articolo, è istituito un organismo denominato "Ispettorato Superiore del Corpo Militare", avente personalità giuridica di diritto pubblico, al quale è preposto l'Ispettore Nazionale del Corpo Militare di cui all'articolo 1683 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che assume la denominazione di "Ispettore Superiore del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana".

8. L'Ispettorato Superiore del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana cura lo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico e previdenziale del personale militare della Croce Rossa Italiana ed è sottoposto agli atti di indirizzo e alla vigilanza del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

9. Il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde all'Ispettorato Superiore del Corpo Militare della C.R.I. le somme occorrenti per il trattamento economico stipiendiale del personale militare facente parte del ruolo militare speciale unico ad esaurimento di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo nonché il contributo ordinario Difesa corrisposto per la preparazione del personale e dei materiali necessari per assicurare l'organizzazione ed il funzionamento del Corpo Militare della C.R.I. ausiliario delle FF.AA.

10. Con Decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sarà disciplinato l'ordinamento ed il funzionamento dell'Ispettorato Superiore del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana.

11. Dall'attuazione dei presenti commi non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

11.142

VALENTINI, LUMIA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Le organizzazioni sindacali rappresentative del Corpo nazionale vigili del fuoco, in occasione della predisposizione del documento di decisione di finanza pubblica e prima della deliberazione del disegno di legge di stabilità e bilancio, sono convocate presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere consultate contestualmente alle rappresentanze sindacali e sezioni del Cocer di cui all'articolo 8-*bis*. del Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195».

11.143

VALENTINI, LUMIA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Dopo l'articolo 9, comma 2-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, aggiungere il seguente:

"2-*ter*. Ai fini di garantire l'efficienza e la funzionalità del sistema sicurezza e soccorso pubblico, le disposizioni di cui al precedente comma 2-*bis*, a decorrere dal 31 dicembre 2013, non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa ed al personale del Comparto Vigili del Fuoco e Soccorso pubblico"».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente: «24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento", sono sostituite dal seguente: "20,5 per cento"»

11.144

VALENTINI, LUMIA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Al comma 1-*bis* dell'articolo 70 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: "Al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare" sono aggiunte le seguenti: "nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 150;
2015: ? 150;
2016: ? 150.

11.145

DE PETRIS, URAS

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Al fine di assicurare il pieno espletamento di tutte le funzioni della Corte dei conti, in presenza delle ingenti scoperture d'organico nonché degli ampliati compiti attribuiti dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, a gravare sull'apposito fondo di cui al precedente comma 10, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, la cui dotazione viene corrispondentemente incrementata, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 6,5 milioni di euro, a regime, per l'anno 2015 per l'assunzione di magistrati contabili. Per la stessa finalità e con le medesime modalità di finanziamento la Corte dei conti può acquisire nel corso dell'anno 2014, dalle altre Amministrazioni pubbliche, con preferenza dagli enti territoriali, attraverso processi di mobilità, un contingente complessivo non superiore a 50 unità di personale amministrativo a tempo indeterminato dell'area III, ex area C, con professionalità adeguate alle funzioni di pertinenza, per una spesa complessiva pari ad euro 2,053 milioni e corrispondente ulteriore incremento della dotazione dell'apposito fondo di cui al precedente comma 10».

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: «37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 5,053 milioni di euro nel 2014 e di 11,553 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

11.146

PUGLISI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 30, comma 2-*sexies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sopprimere le parole: "per un periodo non superiore a tre anni"».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37 sostituire le parole: «151 milioni»*, con le seguenti:* «150 milioni»

11.147

PUGLISI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Al fine di consentire un'adeguata continuità di funzione degli archivi nelle aree colpite, a partire dall'anno 2009, da gravi calamità naturali e per le quali è stato proclamato lo stato di emergenza, le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2-*sexies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non si applicano al personale comandato da altre Amministrazioni presso archivi di Stato e soprintendenze archivistiche delle suddette aree fino all'approvazione definitiva degli organici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e all'assorbimento nei ruoli del personale comandato da altre amministrazioni che ne faccia richiesta».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole «150 milioni» *con le seguenti* «150,3 milioni».

11.148

ZANDA, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. In relazione alle esigenze di cui ai commi 10 e 10-*bis*, oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2013, n. 12, ai fini delle autorizzazioni alle assunzioni per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato, possono essere utilizzate anche le vacanze organiche nel ruolo degli ispettori, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agentLe assistenti di cui alla medesima tabella. Le conseguenti posizioni di sovrannumero in quest'ultimo ruolo sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti.».

Conseguentemente:

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni» *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 30.000;
2015: ? 30.000;
2016: ? 30.000.

11.149

AUGELLO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Il Ministero dell'interno è autorizzato, per l'anno 2014, ad attivare procedure e modalità concorsuali semplificate per l'accesso alla qualifica di Vice sovraintendente della Polizia di Stato, anche attraverso lo scorrimento delle graduatorie ancora vigenti, nei limiti dei posti complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre 2013, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

11.150

ALICATA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Nei casi di uffici interessati da posizioni soprannumerarie, è consentito il passaggio diretto, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del personale che abbia già fatto richiesta nei sei anni precedenti dall'entrata in vigore della presente legge e che sia già in possesso della dichiarazione di disponibilità da parte dell'amministrazione di nuova destinazione».

11.151

ARACRI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 1, comma 42, lettera *e)* della legge 6 novembre 2012, n. 190, sostituire le parole "11. Entro quindici giorni" con "11. Entro il 30 aprile di ogni anno, così come previsto dal decreto legislativo n. 165 del 2001". "11. Per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano entro il 30 aprile di ogni anno all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici nell'anno precedente».

11.152

MANDELLI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Il personale delle pubbliche amministrazioni statali, con qualifica non dirigenziale, che alla data del 30 dicembre 2012 presta servizio in un'amministrazione statale diversa da quella di appartenenza, in posizione di comando o fuori ruolo da almeno otto anni, è inquadrato nei ruoli dell'amministrazione in cui presta servizio, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza necessità del consenso dell'amministrazione di provenienza, nei limiti dei posti vacanti. Il personale non immediatamente trasferito per carenza di posti in organico è anch'esso inquadrato nei ruoli dell'amministrazione in cui presta servizio, al verificarsi di ulteriori disponibilità di posti, con le stesse modalità previste nel periodo precedente. Il

personale è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo ed è inquadrato nella qualifica corrispondente a quella di provenienza. Sono conseguentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza del personale immesso nei ruoli. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

11.152a

FALANGA

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Il personale delle pubbliche amministrazioni statali, con qualifica non dirigenziale, che alla data del 30 dicembre 2013 presta servizio in un'amministrazione statale diversa da quella di appartenenza, in posizione di comando o fuori ruolo da almeno otto anni, è inquadrato nei ruoli dell'amministrazione in cui presta servizio, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza necessità del consenso dell'amministrazione di provenienza, nei limiti dei posti vacanti. Il personale non immediatamente trasferito per carenza di posti in organico è anch'esso inquadrato nei ruoli dell'amministrazione in cui presta servizio, al verificarsi di ulteriori disponibilità di posti, con le stesse modalità previste nel priodo precedente. Il personale è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo ed è inquadrato nella qualifica corrispondente a quella di provenienza. Sono conseguentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza del personale immesso nei ruoli. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

11.153

MOLINARI, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI, BULGARELLI

Al comma 12, sostituire le parole da: «le disposizioni di cui» *fino a:* «si applicano a» *con le seguenti:* «il trattamento economico annuo onnicomprensivo di» *ed infine aggiungere le seguenti:* «non può superare l'importo di 200.000 euro».

11.154

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 23-*ter* del decreto-Iegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 2014, dopo le parole "massimo di riferimento il" sono inserite le seguenti: "10 per cento in meno del"».

11.155

DI BIAGIO, ALBERTINI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-*bis*. Al fine di assicurare la funzionalità operativa e la piena tutela lavorativa e previdenziale del personale afferente la polizia locale in relazione alle situazioni di esposizione a rischio, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole "vigili del fuoco e soccorso pubblico" inserire le seguenti: ", nonché al personale della polizia locale". Per le finalità di cui al presente comma sono iscritte corrispondenti risorse sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento delle esigenze indifferibili di cui all'articolo 9, comma 20».

11.156

DI BIAGIO, ALBERTINI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-*bis*. Al fine di assicurare la funzionalità operativa e la piena tutela lavorativa e previdenziale del personale afferente la polizia locale in relazione alle situazioni di esposizione a rischio all'articolo 6, comma 1, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole "vigili del fuoco e soccorso pubblico" inserire le seguenti: ", nonché al personale della polizia locale". Per le finalità di cui al presente comma sono iscritte corrispondenti risorse sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate, a tal fine provvedendo mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate alla missione "fondi da assegnare" programma "Fondi da ripartire" del Ministero dell'interno».

11.157

MUNERATO, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2014 il buono pasto è riconosciuto esclusivamente al personale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di qualifica non dirigenziale».

11.158

MUNERATO, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-*bis*. In considerazione della eccezionalità della situazione economica nazionale ed internazionale, in via sperimentale per un triennio, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sui redditi percepiti dal personale di cui all'articolo 15 e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, è applicato un contributo di solidarietà del 2 per cento, destinato ad alimentare i fondi di cui all'articolo 3, comma 19 e seguenti, della legge 28 giugno 2012, n.92».

11.159

MOLINARI, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI

Al comma 13, sostituire le parole: «di cui all'articolo 23-*ter*» *fino a:* «n. 214»*, con le seguenti:* «di cui al comma 12».

11.160

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Al comma 13, dopo le parole: «di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

11.161

BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI

Al comma 13, aggiungere in fine le seguenti parole: «le eventuali componenti variabili degli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle predette amministrazioni, devono tenere conto dei risultati aziendali e non possono essere erogate nei casi in cui il risultato di esercizio non è positivo».

11.162

BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Anche in deroga a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012, il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui ali'articolo 1, comma 2, del decreto Ie.gislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, nonchè di società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e loro controllate, ovvero concessionarie di servizi pubblici, ovvero beneficiarie di finanziamenti o contributi pubblici che impiegano non meno di trentacinque dipendenti ovvero hanno un fatturato annuo non inferiore a quattro miliardi di euro, non può superare centomila euro lordi annui».

11.163

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-*bis*. Le disposizioni dei commi 12 e 13 si applicano anche alle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni».

11.164

DIVINA, COMAROLI, BITONCI

Al comma 14, sopprimere le parole: «fatti salvi i compensi percepiti per le prestazioni occasionali».

11.165

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 14, le parole: «fatti salvi i compensi percepiti per le prestazioni occasionali» *sono soppresse.*

11.166

MOLINARI, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI

Dopo il comma 14 sopprimere il seguente:

«14-*bis*. La pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, commi 6, 7, 8 e 9, e la pensione anticipata di cui al medesimo articolo 24, commi 10 e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non sono cumulabili con i redditi di lavoro dipendente ed i redditi di lavoro autonomo».

11.167

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti non si applicano le normative inerenti le regole del patto di stabilità interno».

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

11.168

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BULGARELLI

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis*. Gli emolumenti degli amministratori delle società non quotate che svolgono servizi di interesse generale, anche di rilevanza economica, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono adottati sulla base di criteri determinati dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni vigilanti. I predetti criteri devono essere aderenti alle migliori pratiche internazionali e tenere conto dei risultati aztendali. In ogni caso, le eventuali componenti variabili degli emolumenti degli amministratori non possono essere previste né erogate per le società il cui risultato di esercizio non è positivo».

11.169

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, BERTOROTTA

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis*. Gli emolumenti dell'amministratore delegato e del presidente, se esecutivo, delle società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi di interesse generale, sono stabiliti dall'assemblea societaria secondo un rapporto pari ad un massimo di dodici volte il salario aziendale mediano. Detto rapporto, stabilisce una correlazione che lega, per l'intero mandato dell'organo amministrativo, la variazione in aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, a quello dell'intero monte salari aziendale».

11.170

VALENTINI, LUMIA

Sopprimere il comma 17.

Conseguentemente: alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 10.000;
2015: ? 10.000;
2016: ? 10.000.

11.171

CANDIANI, COMAROLI, BITONCI

Sopprimere il comma 17.

11.172

PAGLIARI

Sopprimere il comma 17.

11.173

BITONCI, COMAROLI, STEFANI, BISINELLA

Sopprimere il comma 17.

11.174

GIRO

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. L'articolo 2 del regio decreto 22 giugno 1939, n. 1.076, s'interpreta nel senso che gli oneri afferenti ai comandi ivi previsti e relativi alle ipotesi di cui all'articolo 4, comma 1, del medesimo regio decreto 22 giugno 1939, n. 1.076, nonché all'articolo 5 del regio decreto 15 aprile 1942, n. 564 rimangono a carico dell'ente di provenienza, non rientrando tra i comandi in senso proprio di cui all'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165».

11.175

CARIDI, FLORIS

Dopo il comma 17 inserire il seguente:

«17-*bis*. Nel rispetto di quanto stabilito al comma 401 della legge 228 del 29/12/2012, al fine di ridurre gradualmente e portare ad esaurimento gli attuali incarichi di collaborazione di cui al decreto ministeriale 66/01 nell'ambito dell'amministrazione scolastica, per una graduale assunzione a tempo indeterminato nell'ambito del piano triennale per l'assunzione di personale scolastico, nel rispetto dell'invarianza finanziaria, nel rispetto dei programmati saldi di finanza pubblica e nell'ambito delle risorse disponibili, i lavoratori cui al decreto ministeriale 66/01 attualmente in servizio ininterrotto dal 2001 ad oggi partecipano di diritto alle procedure concorsuali secondo, i criteri e le modalità previste dal testo unico 297/94. In relazione a quanto previsto dal presente comma, sono corrispondentemente ridotte le risorse destinate al decreto ministeriale 66/01 nei limiti di quelle utilizzate per il corrispondente contingente stabilizzato».

11.176

URAS, DE PETRIS

Sostituire il comma 18 con il seguente:

«18. Per gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, i risparmi di cui al comma 5 concorrono fino a tutto il 2015 al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. È abrogato l'articolo 1, comma 110, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

11.177

BORIOLI, FILIPPI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Entro il 30 marzo 2014 le funzioni di vigilanza sulle concessioni autostradali assegnate alla struttura ai vigilanza sulle concessionarie autostradali, istituita con decreto ministeriale n. 341 del 1º ottobre 2012 presso il dipartimento per le Infrastrutture, gli affari generali e il personale, sono trasferite all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le risorse umane, finanziarie e strumentali, ad essa assegnate, sono contestualmente trasferite alla medesima Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Con Decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con in Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la Semplificazione, si procede all'individuazione delle unità di personale trasferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ex ispettorato di vigilanza sulle concessioni autostradali presso ANAS S.p.A., nonché alla individuazione delle spese di funzionamento relative all'attività della struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali. L'inquadramento del personale assegnato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è disciplinato dai contratti pubblici vigenti per le autorità amministrative indipendenti e non comporta oneri aggiuntivi a carico della pubblica amministrazione. Restano in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le funzioni di concedente sulle concessioni autostradali».

11.178

URAS, DE PETRIS

Sostituire il comma 19 con il seguente:

«19. Le autorizzazioni di spesa per il Ministero degli Affari Esteri sono ridotte di un importo pari a euro 10.200.000 per l'anno 2014 e a 20 milioni a decorrere dall'anno 2015».

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

11.179

MICHELONI, TURANO, GIACOBBE, TOMASELLI

Al comma 19, sostituire le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015» *con le seguenti*: «25 milioni di euro per l'anno 2014 e a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015»

Conseguentemente, dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-*bis*. I maggiori risparmi di spesa di cui al comma 19, per un ammontare pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, sono destinati:

a) per un ammontare pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, alle elezioni per il rinnovo dei Comites e del CGIE, per un ammontare pari a 300.000 euro, a decorrere dall'anno 2014, al funzionamento dei Comites e per un ammontare pari a 100.000 euro, a decorrere dall'anno 2014, al funzionamento del CGIE;

b) per un ammontare pari a 2,5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014, in favore degli interventi per il sostegno degli enti gestori dei corsi di'lingua e cultura italiana all'estero;

c) per un ammontare pari a 3 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014, al rifinanziamento delle attività di assistenza, diretta e indiretta, degli italiani residenti all'estero in condizioni di indigenza;

d) per un ammontare pari a 250.000 euro, a decorrere dall'anno 2014, per il Museo dell'emigrazione italiana con sede in Roma;

e) per un ammontare pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2014, per gli interventi in favore delle Agenzie-specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero.

f) per un ammontare di 1.000.000 euro, a decorrere dall'anno 2014, ad integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti ci favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2012, 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;

g) per un ammontare pari a 500.000.eure a decorrere dall'anno 2014, in favore dell'Istituto Dante Alighieri.

Le restanti risorse sono versate a decorrere dall'anno 2014, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo ammortamento titoli di Stato».

11.180

COMAROLI, BITONCI

Al comma 20, sostituire le parole: «del 50 per cento» *con le parole:* «del 5 per cento».

11.181

CARIDI

Dopo il comma 20 inserire il seguente:

«20-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2015, le Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono ricoprire posti vacanti in organico avvalendosi, per motivate esigenze, di dipendenti di ruolo di enti pubblici che facciano domanda di trasferimento in posizioni di comando, fuori ruolo o in aspettativa, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. La disposizione di cui al presente comma non deve comportare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

11.182

CAMPANELLA, FUCKSIA, ORELLANA, CRIMI, ENDRIZZI, BULGARELLI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-*bis*. All'articolo 171-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, i commi 2, 3, 4, 5 e 6 sono abrogati, conseguentemente, alla rubrica dell'articolo *sostituire le parole*: «assegno per oneri di» *con le seguenti*: «attività di».

11.183

CAMPANELLA

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-*bis*. All'articolo 171-*bis* del decreto Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18, i commi 2, 3, 4, 5 e 6 sono abrogati».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo sostituire le parole: «assegno per oneri di» *con le seguenti:* «attività di».

11.184

LANIECE, PALERMO, ZELLER, ZIN, PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER

Al comma 21 sostituire le parole: «tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo criteri e modalità proposti in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano medesime» *con le seguenti:* «tra le regioni che concorrono alla ripartizione del Fondo per il finanziamento del servizio sanitario nazionale».

Conseguentemente, al comma 21, sono soppressi gli ultimi due periodi.

11.185

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS

Dopo il comma 21 aggiungere i seguenti:

«21-*bis*. Per garantire continuità nell'erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione degli organici della scuola con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, i posti autorizzati in sede di adeguamento dell'organico di fatto nell'anno scolastico 2013/2014 sui profili docenti e Ata implementano, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, le dotazioni organiche di cui al comma 7 dell'articolo 19 decreto-legge 98/2011.

21-*ter*. Al fine di ampliare l'offerta formativa nella scuola del primo ciclo e rispondere all'esigenza, di maggiore complessità derivante dal dimensionamento della rete scolastica il personale assistente tecnico appartenente a aree in esubero è utilizzato su base provinciale presso le scuole del primo ciclo per le attività di laboratorio secondo criteri stabiliti da accordo sindacale nazionale.

Conseguentemente all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:

«24-*bis*. 1. All'articolo 3, dopo il comma 1-*bis*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, aggiungere il seguente:

"1-*ter*. I provvedimenti di cui alle lettere f-*bis)* e f-*ter)* possono diventare esecutivi solo dopo il parere positivo del Ministro di riferimento per le amministrazioni centrali, del Ministro per il rapporti con le regioni per le Regioni, delle Regioni per gli enti locali. Il conferimento di collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa e l'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente; deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. Il conferimento di collaborazioni e l'affidamento di incari chi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale".

24-*ter*. L'anagrafe delle prestazioni di cui ai commi da 11 a 14 dell'articolo 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, deve indicare la diversa natura degli incarichi assegnati a dipendenti o esterni, nonché la tipologia professionale di riferimento.

24-*quater*. La spesa annua per incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001) n. 165, e per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre, n. 266 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,del decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, è rideterminata in maniera tale da produrre una riduzione di tale spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2014, di 500 milioni di euro per l'anno 2015 e di 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, rispetto al valore di tale spesa per l'anno 2013.

24-*quinques*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio in attuazione del presente articolo».

11.186

ORRÙ

Dopo il comma 21 inserire il seguente

«2l-*bis*. All'articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, come modificato dalla legge di conversione n. 125 del 30 ottobre 2013, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, dopo il comma 6-*quater* sono inseriti i seguenti:

"6-*quinquies*. Le Regioni di cui al comma 9-*bis*, in deroga alle procedure di cui all'articolo 35, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e al comma 6 del presente articolo, possono bandire, anche per ambiti provinciali, concorsi pubblici unici per categorie di inquadramento e profili professionali equivalenti, con valorizzazione, mediante apposito punteggio, dell'esperienza professionale maturata dai titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato aventi i requisiti di cui al comma 6, finalizzati alla formazione di graduatorie di idonei. Le relative graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2016.

6-*sexies*. Le regioni a statuto speciale, nonchè gli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, previa verifica dell'insussistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed esperimento della procedura di mobilità prescritta dall'articolo 34-*bis* dello stesso decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, utilizzano per la copertura dei posti vacanti, le graduatorie di idonei formate a seguito delle procedure concorsuali indette ai sensi del comma 8-*bis*. L'obbligo dell'utilizzo delle graduatorie decorre dalla data di pubblicazione delle stesse nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione, fatte salve le procedure attivate dagli enti in base al disposto di cui di cui all'articolo 35, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o al comma 6 del presente articolo.

6-*septies*. Le amministrazioni dello Stato, ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, previo accordo con le Regioni, possono effettuare assunzioni, per gli uffici aventi sede nelle stesse, utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate ai sensi del comma 6-*sexies*.

6-*octies*. Il personale utilmente collocato nelle graduatorie di cui al comma 6-sexies viene assegnato, secondo l'ordine della graduatoria, alle singole amministrazioni che ne abbiano fatto richiesta le quali provvedono alle relative assunzioni.

6-*nonies*. È consentita in ogni momento, nell'ambito delle dotazioni organiche la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa od altre amministrazioni anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente o equivalente profilo professionale, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza e di quella di destinazione"».

11.187

LO MORO

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

«21-*bis*. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, l'ultimo periodo "È autorizzata la spesa di euro 4,7 milioni per l'anno 2012 e di euro 5,6 milioni a decorrere dall'anno 2013 per l'attribuzione a tutto il personale comunque posto alle dipendenze della Dia di un trattamento economico accessorio da determinare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" è sostituito con il seguente: "È autorizzata la spesa di euro 13 milioni a decorrere dall'anno 2014 per l'attribuzione a tutto il personale comunque posto alle dipendenze della Dia di un trattamento economico accessorio da determinare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze"».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

11.188

MANCUSO

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-*bis*. All'articolo 4, comma 6, primo periodo, decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101 convertito dalla legge n. 125 del 31 Ottobre 2013, dopo la parola: "bando" inserire la seguente: "o che conseguano tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31 Dicembre 2010"».

11.189

ORRÙ

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

«21-*bis*. All'articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, come modificato dalla legge di conversione n. 125 del 30 ottobre 2013, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, dopo il comma 6-*quater* inserire il seguente:

"6-*quinquies*. Per le medesime finalità di cui al comma 6, e ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali i contributi, nella misura stabilita dalla legislazione regionale vigente, trasferiti dalle Regioni agli enti territoriali per la finalità di cui al precedente comma 9-bis, non si computano al fine del rispetto del limite strutturale di cui all'articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazione, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e del limite di cui all'articolo 1, comma 562, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le spese

programmate per assunzioni a tempo indeterminato al lordo di eventuali contributi regionali rilevano per intero al fine del rispetto delle vigenti disposizioni normative. Fermo il rispetto, per le regioni e per gli enti territoriali facenti parte delle stesse, del patto di stabilità interno"».

11.190

ORRÙ

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

«21-*bis*. All'articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, come modificato dalla legge di conversione n. 125 del 30 ottobre 2013, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, dopo il comma 6-*quater* inserire il seguente:

"6-*quinquies*. Per le finalità di cui al comma 6, agli enti locali ricompresi nel territorio delle regioni a statuto speciale, per le assunzioni a tempo indeterminato, non si applica il limite assunzionale del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente di cui all'articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008 e il disposto di cui all'articolo 1, comma 562, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "20,5 per cento"».

11.191

ORRÙ

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

«21-*bis*. All'articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, come modificato, dalla legge di conversione n. 125 del 30 ottobre 2013, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7, inserire il seguente:

"7-*bis*. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 6, previa verifica dell'insussistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, possono assumere, di nonna con contratti di lavoro a tempo parziale e indeterminato, previo esperimento della procedura di mobilità prescritta dall'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni, i titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dell'avviso di selezione, hanno maturato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque anni nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione che emana l'avviso di selezione e i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 che prestano servizio nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già svolta all'atto dell'assunzione, secondo criteri che contemperano l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio, i carichi familiari e il diritto di precedenza per i lavoratori titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. Le predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2016";

b) al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: "gli enti territoriali che," sono aggiunte le seguenti parole: "all'esito delle procedure selettive di cui al comma 7-*bis* e all'esaurimento delle relative graduatorie,"».

11.192

ORRÙ

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

«21-*bis*. All'articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, come modificato dalla legge di conversione n. 125 del 30 ottobre 2013, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, il comma 8, inserire il seguente comma:

"8-*bis*. Limitatamente alle qualifiche per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo non si applica il limite finanziario prescritto dal comma 6 del presente articolo a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno".».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20,5 per cento"».

11.193

ORRÙ, LUMIA

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

«21-*bis*. All'articolo 4, comma 9-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, come modificato dalla legge di conversione n. 125 del 30 ottobre 2013, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, le parole da: "Esclusivamente per le finalità" fino a: "comma 9 del presente articolo," sono soppresse».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20,2 per cento"».

11.194

BLUNDO, BENCINI, CATALFO, PUGLIA, LEZZI

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

«21-*bis*. All'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, i commi 13 e 14 sono abrogati.».

11.195

BIANCO, DE BIASI, CARDINALI

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

«21-*bis*. Al fine di attuare le disposizioni del Titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'ammontare complessivo dei fondi stanziati ai sensi dell'articolo 39 del suddetto decreto legislativo è incrementato di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016.».

Conseguentemente:

a) all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni» *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

b) alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 25.000;
2015: ? 25.000;
2016: ? 25.000.

11.196

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

«21-*bis*. All'articolo 3, comma 1, lettera *m)*, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, le parole: "e ricorrendo anche ad eventuali forme di esenzione dal servizio, da disporre a domanda dell'interessato e previa valutazione da parte dell'amministrazione delle proprie esigenze funzionali," sono soppresse.

21-*ter*. Quota parte dei risparmi derivanti dalla revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 244, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2014, 500 milioni di euro per l'anno 2015 e 600 milioni dall'anno 2016 all'anno 2024, incrementano di pari misura le risorse a disposizione del Fondo per la non auto sufficienza.».

11.197

BONFRISCO, BONDI, MILO, MANDELLI, CERONI, REPETTI

Dopo il comma 21, inserire i seguenti:

«21-*bis*. Al fine di assicurare risparmi di spesa pari a 3 miliardi di euro per ciascun anno a decorrere dal 2014, i costi *standard* regionali della sanità sono definiti, secondo le procedure di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, entro il termine perentorio del 31 marzo 2014; qualora tale termine non venga rispettato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro i successivi 30 giorni, sono definiti i predetti costi *standard* utilizzando come modello di riferimento le 2 Regioni, tra le 5 individuate, che abbiano ottenuto il punteggio più alto nella valutazione risultante dai tavoli tecnici di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005. Qualora entro la predetta data non siano adottati i provvedimenti di cui al primo periodo del presente comma, a decorrere dall'anno 2014 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è ulteriormente ridotto di 3 miliardi di euro.

21-*ter*. All'articolo 27, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il comma 14 è sostituito dal seguente: "14. Eventuali risparmi nella gestione del servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni vengano utilizzati al fine esclusivo di riduzione della pressione fiscale statale."».

11.198

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-*bis*. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, l'articolo 9, comma 1 del decreto-legge 31 maggio, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei confronti del personale Ata della scuola con riguardo alle posizioni economiche orizzontali attribuite per lo svolgimento delle ulteriori e più complesse mansioni già svolte nei suddetti anni.».

11.199

LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, LO GIUDICE, FILIPPIN, GINETTI, MANCONI, VALENTINI

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-bis. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono riassegnate esclusivamente, per gli anni 2014 e 2015, ad alimentare il Fondo di cui all'articolo 8, comma 11-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, conseguentemente non si applicano per gli anni 2014 e 2015 le disposizioni relative alla riassegnazione per quote di cui al comma 7, lettera *a*, lettera *b*, lettera *c* dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *c*, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512.».

11.200

PUPPATO

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2014, gli articoli 22, comma 2.29, comma 1.34, comma 4, 42, comma 5-*ter*, 43, comma 1, e 79, comma 1, lettera *b),* decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano anche alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e alle Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207».

11.201

PUPPATO

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-*bis*. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e alle Aziende

pubbliche di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207".».

11.202

GASPARRI, BONFRISCO

Dopo il comma 21 inserire il seguente:

«21-*bis*, Le risorse di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, siano riassegnate esclusivamente, per gli anni 2013 e 2014, ad alimentare il Fondo di cui all'articolo 8, comma 11-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, conseguentemente, non applicando per gli anni 2013 e 2014 le disposizioni relative alla rassegnazione per quote di cui al comma 7, lettere *a), b)* e *c),* dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512».

11.203

D'ALÌ, MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

«21-*bis*. Ferma restando l'universalità del Sistema Sanitario Nazionale e al fine di rendere più integrato il rapporto tra servizio ospedaliero e territorio, e di garantire un meccanismo virtuoso del Servizio medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, è predisposto un piano di razionalizzazione e riorganizzazione dei comparti del Servizio Sanitario Nazionale, per macro-aree omogenee di spesa e per bacini di utenza tra 6 milioni e 13 milioni.

21-*ter*. Dalla riorganizzazione di cui al comma 21-*bis* deve derivare un risparmio di spesa, a decorrere dal 2015, non inferiore al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno precedente, da destinare a un fondo disponibile a reinvestimenti nello stesso Servizio Sanitario Nazionale. Sono escluse dalla riorganizzazione la Regione Sardegna, la Regione Siciliana e le province autonome di Trento e di Bolzano».

11.204

DI GIORGI

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-*bis*. L'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, si interpreta nel senso che i regolamenti del personale degli enti di ricerca assicurano la conformità alle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo, tra l'altro, che gli incarichi dirigenziali possano essere conferiti anche a personale di ruolo con profilo di ricercatore o tecnologo in possesso di specifiche caratteristiche connesse all'incarico. Ai ricercatori e tecnologi sono riconosciute le indennità previste dal contratto collettivo nazionale per la direzione di strutture tecniche e scientifiche».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

? *all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:* «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

? *all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole:* «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni» *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

? *alla tabella A, voce* Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: ? 30.000;
2015: ? 30.000;
2016: ? 30.000.

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

11.205

SILVESTRO, DIRINDIN, DE BIASI, MATURANI, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-*bis*. Le aziende sanitarie e le strutture sanitarie pubbliche possono emettere bandi per assumere a tempo indeterminato, con contratto di lavoro a tempo pieno o parziale, personale appartenente alla categoria degli esercenti le professioni sanitarie, nei limiti degli eventuali risparmi derivanti dalla riduzione volontaria del 50 per cento dell'orario di lavoro a tempo pieno di dipendenti della medesima azienda o struttura sanitaria pubblica. La predetta riduzione può essere richiesta dai dipendenti a cui mancano non più di ventiquattro mesi alla maturazione dei requisiti pensionistici. A tal fine, le aziende e le strutture sanitarie pubbliche provvedono annualmente ad effettuare la ricognizione del personale in servizio che presenta la richiesta della riduzione dell'orario di lavoro, con l'indicazione della categoria professionale di appartenenza. Le medesime aziende e strutture sanitarie pubbliche provvedono altresì a stipulare appositi accordi aziendali con le rappresentanze sindacali, al fine di garantire che la riduzione dell'orario di lavoro del 50 per cento da parte degli interessati, nonché le conseguenti eventuali assunzioni, avvengano senza pregiudizio della continuità e della qualità assistenziale e in modo tale che le assunzioni stesse rispettino il fabbisogno di risorse umane come risultante dalla predetta ricognizione. I bandi di concorso non possono essere emessi in assenza della stipulazione dei predetti accordi aziendali».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

? *all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole:* «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni» *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

? *all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti: le imposte sulla produzione e sui consumi e relative. sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;

? *all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;

? *all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:*

«22-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.»;

? *all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"».

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli

di Stato.

11.206

GATTI, FILIPPI, FEDELI, RUSSO, MATTESINI

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-*bis*. L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2012, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2012, avviene con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in ,attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale o regionale dell'organismo militare. Agli oneri relativi alle assunzioni di cui al presente comma, pari ad 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte esclusivamente nei limiti della predetta autorizzazione di spesa».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «151».

11.207

MANDELLI

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-*bis*. Il rapporto di lavoro del personale dipendente di Buonitalia S.p.A. di cui all'articolo 12, comma 18-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale 28 febbraio 2013 previsto nel medesimo comma 18-*bis*, si intende trasferito, senza soluzione continuità, all'Agenzia per la Promozione all'Estero e l'Internazionalizzazione delle imprese italiane con conservazione del trattamento giuridico ed economico complessivo in godimento presso la società di provenienza».

11.208

RUVOLO

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-*bis*. Nelle regioni in cui il concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi è stato rinnovato a seguito di pronuncia giurisdizionale, gli uffici scolastici regionali conferiscono, a domanda e per il solo anno-scolastico 2013-2014, incarichi di presidenza a quanti abbiano superato tutte le prove del suddetto concorso. Gli incarichi cessano di diritto all'atto di immissione in ruolo del destinatario».

Conseguentemente ridurre del 30 per cento gli stanziamenti delle rubriche alla allegata tabella A.

1.209

GUALDANI

Dopo il comma 21, inserire i seguenti:

«21-*bis*. Sono fatte salve, per le regioni a statuto speciale e per gli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, le disposizioni previste dall'articolo 14, commi 24-*bis* e 24-*ter*, del decreto-legge 34 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni».

«21-*ter*. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, dopo il comma 24-*bis* è aggiunto il seguente comma:

"24-*ter*. Esclusivamente per le finalità di cui ai commi 24-*bis* e 24-*ter*, per consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, gli enti territoriali di cui al comma 24-*bis* calcolano il complesso delle spese per il personale al netto

dell'eventuale contributo erogato dalle regioni. A tal fine, la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è effettuata tenendo conto di dati omogenei."».

11.210

BIANCONI

Dopo il comma 21, sono inseriti i seguenti:

«21-*bis*. Per assicurare lo svolgimento delle funzioni di profilassi internazionale e i compiti connessi alla prevenzione e alla lotta contro l'influenza aviaria e le malattie degli animali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Ministero della salute è autorizzato ad assumere, anche in sovrannumero, fino al riassorbimento della quota eccedente la pianta organica, come rideterminata in applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i vincitori del concorso a 32 posti di operatore tecnico sanitario ? seconda area, fascia retributiva F2 ? già bandito ai sensi dell'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Nelle more della conclusione della procedura concorsuale e fino alle assunzioni del relativi vincitori, i rapporti di lavoro a tempo determinato del personale sanitario non dirigenziale assunto ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. sono prorogati.

21-*ter*. Per gli oneri relativi alle assunzioni di cui al comma 21-*bis* si provvede, relativamente a 16 unità di personale, a carico del *budget* assunzionale già autorizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2011 e, per le unità rimanenti, a valere sulle risorse assunzionali del Ministero della salute nel rispetto della normativa vigente. Gli oneri relativi alla proroga del rapporti di lavoro a tempo determinato rimangono a carico dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2005, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2005, n. 244».

11.211

GIUSEPPE ESPOSITO

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-*bis*. Le disposizioni di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non si applicano ai mandatari della Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE)».

11.212

CENTINAIO, COMAROLI, BITONCI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«21-*bis*. Gli istituti musicali pareggiati trasformati in istituti superiori di studi musicali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il relativo personale sono statizzati, previa loro richiesta, come istituzioni autonome ovvero come sedi decentrate dei Conservatori di musica statali presenti nel medesimo territorio, i quali subentrano ad essi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi con specifici e differenziati tempi e modalità, sulla base dì apposite convenzioni tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli enti locali finanziatori degli istituti esistenti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti tempi e modalità della statizzazione. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

11.213

CARIDI, FLORIS

Dopo il comma 21, inserire il seguente:

«21-*bis*. All'articolo 4 comma 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 sostituire la lettera *b)* con la seguente:

"b) i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di istruzione primaria e secondaria di primo

grado"».

11.214

SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 21 inserire il seguente:

«21-*bis.* All'articolo 91 del decreto-legge 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.e.i, dopo il comma 3 inserire il comma 3-*bis.*: «Le Province autonome e le Regioni a statuto speciale nonché gli enti territoriali facenti parte delle predette regioni possono riconoscere e certificare l'idoneità di professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente, richiamata al precedente comma 3, anche nei casi in cui ricorrono le condizioni di anzianità di servizio prestato superiore al quinquennio con soluzione di continuità nei diversi profili professionali previsti dal CCNL del comparto di riferimento, da personale che sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da specifiche norme di legge».

11.215

SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 21 inserire il seguente:

«21-*bis.* All'articolo 259 comma 7, del decreto-legge 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.e.i, dopo le parole: «per l'approvazione» *aggiungere le seguenti:* «entro il termine perentorio dei successivi 30 giorni».

11.216

SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 21 inserire il seguente:

«21-*bis.* All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.e.i, dopo il comma 24-*ter* inserire il seguente «24-*quater*. "Esclusivamente per le finalità di cui ai cornrni 24-*bis* e 24-*ter*, per consentire l'attuazione dei processi assunzionali secondo le procedure di cui all'articolo 4 della legge 125 del 31 ottobre 2013, gli enti territoriali di cui al comma 24-*bis*, calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale compartecipazione erogata dalle regioni"».

11.217

SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 21 inserire il seguente:

«21-*bis*. All'articolo 4 comma 6 della legge 125 del 31 ottobre 2013 dopo le parole: "che emana il bando" aggiungere il seguente periodo: "o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31 dicembre 2010"».

11.218

SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 21 inserire il seguente:

«21-*bis*. All'articolo 4 comma 8, della legge n. 125 del 31 ottobre 2013, alla fine del periodo "indirizzando una specifica richiesta alla regione competente" è aggiunto il seguente periodo: "Sono fatte salve, per le regioni a statuto speciale e per gli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, ledisposizioni di cui all'articolo 14, comma 24-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni in legge 30 luglio 2010 n. 122 e s.m. e.i. relativi ai processi assunzionali».

11.219

MANCUSO

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

«21-*bis*. All'articolo 4, comma 9, della legge n. 125 del 31 ottobre 2013 dopo le parole: "tre anni di servizio alle proprie dipendenze", *aggiungere il seguente periodo:* "o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31 dicembre 2010"».

11.220

SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 21 inserire il seguente:

«21-*bis*. All'articolo 4, comma 9, della legge n. 125 del 31 ottobre 2013 dopo le parole: "tre anni di servizio alle proprie dipendenze" aggiungere il seguente periodo: "o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31 dicembre 2010"».

11.221

SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 21 inserire il seguente:

«21-*bis*. All'articolo 4, comma 9, della legge n. 125 del 31 ottobre 2013 dopo le parole: "non oltre iI 31 dicembre 2016" aggiungere il seguente periodo: "fatte salve le disposizioni previste all'articolo 14 comma 24-*bis* di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010 n. 122"».

11.222

MANCUSO

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

«21-*bis*. All'articolo 4, comma 9, della legge n. 125 del 31 ottobre 2013 dopo le parole: "non oltre il 31 dicembre 2016" aggiungere il seguente periodo: "fatte salve le disposizioni previste all'articolo 14 comma 24-*bis* di cui al decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010 n. 122"».

11.223

MANCUSO

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

«21-*bis*. Dopo il comma 9-*ter*, dell'articolo 4 della legge n.125 del 31 agosto 2013 aggiungere il seguente: "9-*quater*. Gli enti territoriali richiamati all'articolo 14 comma 24-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010 n. 122 e s.m. e i, possono, permanendo il fabbisogno organizzativo, le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati e al ricorrere dei presupposti e delle condizioni che certificano per l'anno in corso una riduzione della spesa personale rispetto a quella sostenuta negli anni precedenti; procedere prioritariamente all'assunzione con contratto a tempo indeterminato dei lavoratori individuati al medesima comma 24-*bis*, in deroga alle limitazioni vigenti in materia di assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato"».

11.224

SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 21 inserire il seguente:

«21-*bis*. All'articolo 4 della legge 125 del 31 agosto 2013, dopo il comma 9-*ter* aggiungere il comma 9-*quater* "Gli enti territoriali richiamati all'articolo 14 comma 24-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010 n. 122 e s.m. e i, possono, permanendo il fabbisogno organizzativo, le comprovate esigenze i servizi istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati e al ricorrere dei presupposti e delle condizioni che certificano per l'anno in corso una riduzione della spesa personale rispetto a quella sostenuta negli anni precedenti; procedere prioritariamente all'assunzione con contratto a tempo indeterminato dei lavoratori individuati al medesimo comma 24-*bis*, in deroga alle limitazioni vigenti in materia di assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato"».

11.225

SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 21 inserire i seguenti:

«21-*bis*. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 6 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le regioni a statuto speciale predispongono piani di razionaIizzazione quinquennali, approvati dal Ministero dell'economia e delle finanze, per la razionalizzazione della spesa e la riduzione del precariato. I piani sono rivolti, altresì, ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 a ridurre gli oneri in materia di contenzioso per la violazione delle disposizioni in materia di lavoro flessibile, prevedendo la proroga e la stabilizzazione del personale utilizzato da almeno 15 anni dalle pubbliche amministrazioni regionali e locali presenti sul territorio e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. I piani devono consentire una riduzione della spesa corrente e del personale complessivamente non inferiore al 20 per cento rispetto a quella asseverata nei rispettivi bilanci del 2012.

21-*ter*. Per le finalità di cui al comma 21-*bis* le amministrazioni interessate possono nell'ambito dei piani al fine di conseguire maggiori e strutturali risparmi adottare le seguenti misure: rivedere i canoni di locazione passiva della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, così come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; procedere a contratti di solidarietà tra dipendenti e all'utilizzo dei fondi per la retribuzione accessoria e per lo straordinario dei dipendenti a tempo indeterminato; procedere all'accorpamento e riduzione delle società partecipate, nonché alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i comuni fino a 10.000 abitanti per bacini fino a 50.000 abitanti; adottare le misure di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Le assunzioni di cui al comma 22 sono effettuate attraverso bandi riservati per assunzioni a tempo indeterminato, con contratti di lavoro a tempo parziale non superiore al 70 per cento.

21-*quater*. Per le finalità di cui all'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e per il contenimento degli oneri in materia di contenzioso per la violazione delle disposizioni in materia di lavoro flessibile, il requisito dell'esperienza di cui al comma 21-*bis* può essere utilizzato anche in amministrazioni diverse da quelle di provenienza, purché nell'ambito del territorio regionale. A tal fine la regione di riferimento istituisce un ruolo unico del personale avente i requisiti di cui al richiamato comma 21-*bis*. Il personale inserito nel ruolo unico è destinatario di contratti a tempo determinato o in somministrazione a tempo determinato per la durata dei piani di razionaIizzazione nel limite della spesa sostenuta per il personale nell'anno 2012. Il dipendente che rifiuta assegnazione, effettuata con atto datoriale della regione, viene cancellato dal ruolo di cui al periodo precedente. Resta fermo il conseguimento dell'obiettivo di riduzione della spesa di cui al comma 1-*bis*».

11.226

MANCUSO

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-*bis*. All'articolo 91 del decreto-legge 18 agosto 2000 n. 267, dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-*bis)* Le Province autonome e le Regioni a statuto speciale nonché gli enti territoriali facenti parte delle predette regioni possono riconoscere e certificare l'idoneità di professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente, richiamata al precedente comma 3, anche nei casi in cui ricorrono le condizioni di anzianità di servizio prestato superiore al quinquennio con soluzione di continuità nei diversi profili professionali previsti dal CCNL del comparto di riferimento, da personale che sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da specifiche norme di legge"».

11.227

MANCUSO

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-*bis*. All'articolo 259, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dopo le parole: "per approvazione", *aggiungere le parole:* "entro il termine perentorio dei successivi 30 giorni"».

11.228

MANCUSO

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-*bis*. Dopo il comma 24-*ter*, articolo 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122, inserire il seguente:

"24-*quater*. Esclusivamente per le finalità di cui ai commi 24-*bis* e 24-*ter*, per consentire, l'attuazione dei processi assunzionali secondo le procedure di cui all'articolo 4 della legge 125 del 31 ottobre 2013, gli enti territoriali di cui al comma 24-*bis*, calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale compartecipazione erogata dalle regioni"».

11.229

MANCUSO

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-*bis*. Al comma 8 della legge 125 del 31 agosto 2013 dopo la-parola: "competente", aggiungere il seguente periodo: "Sono fatte salve, per le regioni a statuto speciale e per gli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 24-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni e integrazioni relativi ai processi assunzionali"».

11.230

RAZZI

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-*bis*. Il personale dipendente dei Consorzi di gestione delle Aree Marine Protette è equiparato a quello dei Parchi Nazionali. Per detto personale il Ministero dell'Ambiente provvede a finalizzare specifiche risorse nell'ambito delle erogazioni annuali destinate alle stesse A.M.P. Le procedure di concorso comunque già avviate dai Consorzi di gestione delle A.M.P. non abbisognano di ulteriori autorizzazioni. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

11.231

D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, PERRONE, MILO, MANDELLI, BIANCONI, RIZZOTTI , IURLARO, MARIAROSARIA ROSSI

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-*bis*. Il comma 17 dell'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 marzo 2012, n. 27, è abrogato».

11.232

D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, CASSANO, ZIZZA, PERRONE, IURLARO, MILO, MANDELLI, BIANCONI, RIZZOTTI, MARIAROSARIA ROSSI

Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-*bis*. All'articolo 11, comma 17, del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 marzo 2012, n. 27, il termine: "1 gennaio 2015", è sostituto con: "1 gennaio 2020"».

11.233

PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI

Dopo il comma 21, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«21-*bis*. L'articolo 21 della legge 12 Marzo 1999, n. 68 è sostituito dal seguente: "Art. 21. ? *(Relazione al Parlamento)* ?1. Le pubbliche amministrazioni, trasmettono ogni 6 mesi al Ministro del lavoro e della previdenza sociale i dati delle assunzioni obbligatorie effettuate ai sensi della presente legge.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, sulla base dei dati di cui al comma 1 nonché

sulla base dei dati che le regioni sono tenute ad inviare al Ministro stesso"».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2015: ? 500;
2014: ? 500;
2016: ? 500.

11.234

STEFANO, URAS, DE PETRIS

*Dopo l'***articolo 11***, aggiungere il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Norme in materia di personale volontario dei vigili del fuoco)

1. Alla legge n. 183/2011 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, sopprimere il comma 12;

b) all'articolo 4, al comma 12, sopprimere la parola: "non";

2. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 76/2004 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, sopprimere la parole: "non";

b) all'articolo 6, comma 1, lettera *d)* sostituire la parola: "trenta" con "quarantacinque";

c) all'articolo 6 sopprimere i commi 3 e 4;

d) all'articolo 18, al comma 1, sopprimere le parole: "a rotazione e";

e) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera *c)*, aggiungere la seguente: "c-*bis.* del personale iscritto presso le associazioni di volontariato che hanno, di fatto, le stesse finalità del CNWF";

3. Al decreto legislativo 139/2006 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 3, sopprimere le parole: "nel limite di cento sessanta giorni all'anno";

b) all'articolo 10, comma 1, aggiungere, in fine: "del trattamento di fine rapporto, delle ferie maturate e non godute, della vacanza contrattuale e di tutte le voci previste dal CNVFF";

c) all'articolo 10, dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-*bis.* I richiami del personale disposti per le esigenze del Comando provinciale di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 76/2004, costituiscono rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato";

d) all'articolo 10, comma 2, dopo le parole: "è assicurato" aggiungere le seguenti: "dell'INAIL", all'articolo 10, comma 22, sopprimere le parole: "restando esonerata l'amministrazione da ogni responsabilità";

4. Al decreto legislativo 217/2005, all'articolo 134, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-*bis.* Le infermità contratte in servizio dal personale volontario richiamato per le esigenze dei comandi provinciali, che comportano inabilità o invalidità permanente, danno diritto all'assunzione nei ruoli amministrativi del CNVVF".

5. Al decreto legislativo 151/2001, all'articolo 9, comma 1, aggiungere, in fine tre dei vigili del fuoco».

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: «37-*bis.* Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

11.0.1

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, PERRONE, MANDELLI, BIANCONI, RIZZOTTI, IURLARO, MARIAROSARIA ROSSI

*Dopo l'***articolo 11***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Disposizioni urgenti in materia di dirigenza sanitaria del Ministero della salute)

1. Il personale di qualifica dirigenziale del Ministero della salute con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive

modificazioni, nonché il personale successivamente inquadrato nelle corrispondenti qualifiche è collocato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in un unico livello, nel ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute. Ai sensi dell'articolo 40, commi 1 e 2, del decreto legislativo, 30 marzo 2001, n. 165, in sede di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009, ferma rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro; sono estesi al personale dirigente di cui al precedente periodo, prioritariamente e nei limiti delle risorse disponibli per i rinnovi contrattuali, gli istituti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale e recepiti nei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dal precedente periodo e fermo restando quanto previsto al comma 4, al personale dirigente di cui al presente comma continua a spettare il trattamento giuridico ed economico attualmente fu godimento. I titoli di servizio maturati presso il Ministero della salute nei profili professionali sanitari anche con rapporto di lavoro a tempo determinato sono equiparati ai titoli del Servizio sanitario nazionale.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle dotazioni organiche vigenti, sono individuati il contingente dei posti destinati alla dirigenza del ruolo sanitario del Ministero e i principi generali in materia di incarichi conferibili e modalità di attribuzione degli stessi. I posti e gli incarichi di cui al precedente periodo sono individuati e ripartiti con successivo decreto del Ministro della salute. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti collocati nel ruolo di cui al comma 1, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della salute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5.

3. L'accesso al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami, in coerenza con la normativa di accesso prevista per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale e nell'ambito delle facoltà assunzionali vigenti per il Ministero della salute. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli incarichi corrispondenti alle tipologie previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e individuati ai sensi del comma 2, vengono attribuiti in base alle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Nei limiti del contingente di posti individuato ai sensi del comma 2, agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale corrispondenti agli incarichi di struttura complessa. previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si accede in base ai requisiti previsti per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, previa procedura selettiva interna ai sensi dell'articolo 19, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La procedura di conferimento è attivata in relazione alle posizioni che si rendono disponibili e il differenziale retributivo da corrispondere ai soggetti incaricati è imputata, in occasione del primo conferimento dell'incarico, sulle risorse finanziarie del Ministero della salute come previste dalla normativa vigente in materia di assunzioni.

5. I dirigenti sanitari del Ministero della salute che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale corrispondenti agli incarichi di struttura complessa o di direzione di aziende sanitarie o di enti del Servizio sanitario nazionale per almeno cinque anni, anche non continuativi, possono partecipare alle procedure per l'attribuzione di incarichi dirigenziali di livello generale ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché partecipare al concorso previsto dall'articolo 28-*bis* del predetto decreto legislativo. Si applica l'articolo 23, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni».

11.0.2

GIANLUCA ROSSI, SANGALLI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, DEL BARBA

*Dopo l'***articolo 11***, aggiungere il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Armonizzazione della disciplina applicabile ai docenti della Scuola superiore dell'economia e delle finanze e della Scuola superiore della pubblica amministrazione)

1. Al fine di completare il processo di razionalizzazione e di riordino delle scuole pubbliche di formazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, e di rafforzare la qualità e l'efficienza del sistema didattico, con decreto del rettore della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla revisione della disciplina concernente i doveri dei docenti della Scuola superiore dell'economia e delle finanze al fine di assicurare lo svolgimento, da parte dei docenti inseriti nei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 4-*septies*, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e dei docenti con incarichi temporanei, di attività di ricerca, di studio e di insegnamento in termini omogenei a quanto previsto per i docenti del Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica titolari di analoghi incarichi.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono rideterminati il trattamento economico annuo onnicomprensivo e il trattamento giuridico dei docenti inseriti nei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 4-*septies*, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, al fine di renderli omogenei a quelli dei docenti a tempo pieno del Sistema unico del reclutamento e della formazione pubblica. I docenti iscritti nei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 4-*septies*, comma 4, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, non possono essere iscritti nei ruoli di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche se titolari di rapporti in regime di diritto pubblico. Entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione i docenti inseriti nei ruoli ad esaurimento comunicano la presenza di eventuali condizioni di incompatibilità ai sensi del periodo precedente e, qualora intendano permanere nei medesimi ruoli, entro i successivi 30 giorni, trasmettono una documentazione idonea ad attestare l'avvenuta cessazione dei rapporti di lavoro incompatibili. Nel caso venga omessa la comunicazione di cui al secondo periodo e risulti accertata l'esistenza di cause di incompatibilità ovvero nel caso non venga trasmessa la documentazione di cui al medesimo periodo, è disposta la cancellazione dai ruoli ad esaurimento di cui al primo periodo. Qualora venga meno l'iscrizione nei ruoli ad esaurimento in applicazione del presente comma, ai docenti possono essere attribuiti incarichi di docenza ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.

3. All'articolo 4-*septies* del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo del comma 4 è soppresso;

b) il comma 4-*bis* è soppresso.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

11.0.3

MARINELLO, MANCUSO

*Dopo l'***articolo 11***, aggiungere il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

(Finanziamenti garantiti sui trattamenti di fine servizio in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche)

1. Le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, possono rilasciare per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni

pubbliche, di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, appositi finanziamenti a valere sull'indennità di fine servizio, comunque denominata, agli stessi spettante previa adesione a una convenzione tipo approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Banca d'Italia, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) possibilità di accedere al beneficio dopo almeno venti anni di servizio continuativo e nel limite del 50 per cento di quanto maturato al momento della richiesta, prevedendo che la richiesta possa essere rinnovata nell'ipotesi in cui il rimborso rateale di cui alla lettera *c)* sia stato completato;

b) applicazione di tassi di interesse a carico dei richiedenti, differenziati secondo le modalità di rimborso e concordati tra le parti convenzionali avendo come riferimento i tassi di interesse praticati dagli enti previdenziali per analoghe fattispecie;

c) possibilità di rimborso rateale, nei limiti del quinto degli emolumenti periodici spettanti al dipendente a titolo fisso e continuativo ovvero, anche parzialmente, in un'unica soluzione all'atto dell'erogazione dell'indennità di fine servizio, comunque denominata, spettante con capitalizzazione degli oneri .finanziari;

d) eventuale previsione di garanzie reali accessorie, in proporzione alla concreta ed effettiva entità del rischio presente nella singola operazione;

e) rispetto di esigenze di equilibrio di bilancio e di invarianza della spesa delle amministrazioni pubbliche e assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Con decreto di natura. non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilitii termini e le modalità per l'attivazione di adeguate forme di controllo e di sistematica comunicazione tra le amministrazioni pubbliche, le banche o gli intermediari finanziari garanti ed erogatori, ivi compresi i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria e del Corpo della guardia di finanza, dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 e di ogni altro patto o convenzione agli stessi afferente, anche allo scopo di attivare puntuali e specifiche forme di vigilanza sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo al fine di evitare abusi. A tal fine le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale possono costituirsi parte civile nei procedimenti penali aventi ad oggetto condotte illecite poste in essere nel rilascio o nell'utilizzo delle anticipazioni di cui al comma 1.

3. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 2 le amministrazioni pubbliche interessate individuano una o più banche o intermediari finanziari ai fini della stipula della convenzione di cui al comma 1.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione dalla presente legge».

11.0.4

MANCUSO

*Dopo l'***articolo 11***, aggiungere il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente: «1-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-*bis* del presente articolo si applicano anche alle procedure per il conferimento di funzioni dirigenziali o degli incarichi per le posizioni organizzative da parte dei comuni di minori dimensioni demografiche e privi di personale di qualifica dirigenziale».

11.0.5

MANDELLI

*Dopo l'***articolo 11***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche attraverso i propri uffici periferici, nei limiti di spesa previsti dall'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzato a prorogare per l'anno 2014, in deroga all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre

2006, n. 296, i rapporti convenzionali in essere, attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nei compiti degli Enti locali.

Ai fini dell'estinzione dei debiti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative ai rapporti convenzionali di cui all'articolo 9, comma 15-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, maturati nel corso del 2013, a fronte dei quali non sussistono residui passivi anche perenti, è autorizzata nell'anno 2014 la spesa di euro 12 milioni».

11.151a

D'AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI, BIANCONI

*Dopo l'***articolo 11***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis.*

All'articolo 11, comma 1 del decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al terzo periodo, dopo le parole: "medico in formazione" sopprimere le parole: "l'esercizio di attività libero-professionale ed";

b) al terzo periodo, dopo le parole: "Servizio sanitario nazionale", sopprimere le parole: "enti e istituzioni pubbliche o private, anche di carattere saltuario o temporane";

c) dopo l'ultimo periodo. aggiungere il seguente: "Ai medici iscritti al Corso di formazione specifica in medicina generale, oltre alle attività già previste dall'articolo 19, comma 1 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, è comunque consentita, al di fuori dell'orario di attività di corso, l'attività libero-professionale"».

1.3.2.1.11. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 108 (nott.) del 13/11/2013

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 2013
108ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Fassina.

La seduta inizia alle ore 21,35.

IN SEDE REFERENTE

(1121) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016***
- (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016
(Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (1120) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nell'odierna seduta pomeridiana.

Il senatore SCAVONE (*GAL*) dichiara di voler aggiungere la propria firma all'emendamento 4.114.
La senatrice FUCKSIA (*M5S*) dichiara di voler aggiungere la propria firma agli emendamenti 6.13, 7.210 e 10.189.

Con riferimento agli articoli 12, 13 e 14, i cui emendamenti sono pubblicati in allegato al resoconto, il presidente AZZOLLINI dichiara inammissibili per materia gli emendamenti 12.25, 12.0.3 e 13.72, nonché, per ragioni di copertura, gli emendamenti: 12.2, 12.4, 12.6, 12.8, 12.10, 12.16, 12.17, 12.18,

12.19, 12.26, 12.30, 12.31, 12.32, 12.57, 12.68, 12.70, 12.71, 12.72, 12.73, 12.79, 12.81, 12.82, 12.83, 12.84, 12.86, 12.87, 12.0.2, 12.0.4, 12.0.5, 13.1, 13.9, 13.20, 13.25, 13.27, 13.28, 13.29, 13.30, 13.31, 13.33, 13.37, 13.49, 13.50, 13.55, 13.56, 13.57, 13.61, 13.64, 13.65, 13.67, 13.68, 13.69, 13.70, 14.1, 14.9, 14.10, 14.20, 14.40, 14.41, 14.43, 14.54, 14.60, 14.65, 14.68, 14.71, 14.72, 14.73, 14.74, 14.75, 14.76, 14.77, 14.81, 14.82, 14.85, 14.87, 14.88 e 14.89. Revoca altresì l'inammissibilità precedentemente dichiarata in ordine all'emendamento 11.19.

Comunica quindi che è stato presentato dai firmatari un testo 2 dell'emendamento 5.16, per una mera correzione di un errore materiale contenuto nella originaria stesura; detta riformulazione, unitamente ad altri emendamenti e a ordini del giorno testé presentati, è pubblicata in allegato al resoconto.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) illustra brevemente l'emendamento 12.65 e dichiara di voler aggiungere la propria firma all'emendamento 12.69.

Con riferimento alla dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 12.0.5, il senatore MILO (*PdL*) fa presente che la Commissione aveva in passato approvato un ordine del giorno di analogo tenore.

Il presidente AZZOLLINI conferma la dichiarazione di inammissibilità motivata da esigenze di copertura, che peraltro non si pongono nel caso di presentazione di un ordine del giorno, anche laddove si tratti di una riduzione di tassazione già prevista.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 12 si intendono illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) richiama la delicatezza della materia trattata dagli emendamenti 13.34, 13.35 e 13.36, concernenti le competenze delle province autonome, tutelate dalla previsione costituzionale, segnalando come le proposte siano finalizzate anche ad evitare possibili impugnazioni dinanzi alla Corte costituzionale.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 13 si intendono illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il senatore Luigi MARINO (*SCpI*) chiede al Presidente di riconsiderare l'inammissibilità dichiarata in ordine all'emendamento 14.9, eventualmente a seguito di una verifica della consistenza dei fondi.

Il presidente AZZOLLINI, anche sulla scorta di un'ulteriore valutazione, conferma che gli oneri previsti per il 2014 non risultano coperti e conferma la dichiarazione di inammissibilità.

Il senatore CERONI (*PdL*) illustra brevemente l'emendamento 14.33, che mira a creare le condizioni per assicurare nuova occupazione.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 14 si intendono illustrati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente AZZOLLINI comunica che la seduta antimeridiana di domani, giovedì 14 novembre, già convocata per le ore 9, è posticipata alle ore 12.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 22,05.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1120

G/1120/130/5
LANZILLOTTA
Il Senato,
premesso che:
lo sviluppo dell' agenda digitale ha carattere strategico per l'economia italiana;
una ricerca dell'Osservatorio ICT della School of management del Politecnico di Milano del 2013 ha stimato che una spinta all'innovazione digitale nella Pubblica Amministrazione può produrre benefici pari fino a 35 miliardi di euro al Bilancio dello Stato in termini di maggiore qualità a costi minori;
nel dettaglio, è possibile stimare 5 miliardi di risparmi per saving negoziali aumentando dall'attuale 5% al 30% la diffusione dell'eProcurement nella PA; 15 miliardi di euro di risparmi per saving di processo in virtù della riduzione dei costi del personale del 10% grazie alla digitalizzazione dei processi; 10 miliardi di euro di recupero da evasione fiscale nell'ipotesi che tutte le imprese adottino la conservazione sostitutiva di documenti fiscali, che raddoppia la produttività dei controlli dell'Agenzia delle Entrate; altri 5 miliardi di euro di recupero da evasione fiscale, nell'ipotesi di aumento dal 20 al 30% della penetrazione dei pagamenti elettronici consumer;
l'innovazione digitale nella Pubblica Amministrazione può inoltre portare benefici alle imprese per un totale di 25 miliardi di euro grazie a una semplificazione nella relazione tra imprese e PA in virtù della digitalizzazione dei processi e della diffusione di pagamenti elettronici delle PA (con minori oneri per le imprese);
l'economia digitale può creare nuova occupazione in settori innovativi per i quali vanno apprestati i necessari percorsi formativi;
il decreto-legge n. 69 del 2013 (cosiddetto decreto del fare), con l'articolo 13 è intervenuto in materia di governance dell'agenda digitale italiana con l'istituzione di una cabina di regia, opportunamente presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, che si avvale di un Tavolo permanente di esperti presieduto da un commissario per l'attuazione dell'Agenda digitale, carica alla quale è stato chiamato

Francesco Caio;
Francesco Caio e il suo gruppo di lavoro hanno iniziato a delineare una visione integrata e di medio periodo per lo sviluppo dell' agenda digitale nei diversi settori della vita economica nell'ottica di una transizione al digitale dell'intera economia italiana, dell'impresa, dei servizi, della vita sociale;
solo una visione strategica di cui siano chiari l'orizzonte, gli obiettivi e i percorsi possono coinvolgere attivamente il sistema pubblico ai vari livelli e il sistema delle imprese;
la nuova *governance*deve essere funzionale ad un approccio integrato in materia di Agenda digitale, che coniughi gli investimenti infrastrutturali (sviluppo della "banda larga", consolidamento ed efficientamento dei Data Center della Pubblica Amministrazione, utilizzo delle possibilità offerte dal Cloud computing) e lo sviluppo di nuovi servizi al cittadino e alle imprese (Carta d'identità elettronica, Fascicolo Sanitario Elettronico, fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione);
allo stesso tempo, è indispensabile intervenire sui processi di gestione IT della Pubblica Amministrazione e sulla revisione dei modelli organizzativi degli uffici amministrativi coinvolti;
impegna il Governo
a formulare un piano di intervento sugli aspetti precedentemente menzionati al fine di cogliere tutti i benefici che possono derivare dal completo sviluppo dell'economia digitale nel nostro paese;
a dedicare una seduta del Consiglio dei Ministri a discutere le linee guida al fine di condividere con i Ministri obiettivi e tempi dell'azione delineata, coinvolgendoli attivamente;
ad operare affinché siano identificate rapidamente te soluzioni di assetto societario e di regolazione che garantiscano necessari interventi per lo sviluppo su tutto il territorio della rete fissa a banda larga e ultra larga, indispensabile per lo sviluppo dell'economia digitale;
ad informare il Parlamento di tali iniziative e del monitoraggio relativo all'attuazione delle diverse fasi dell'Agenda.

G/1120/131/5
LANZILLOTTA, MARGIOTTA, GIANNINI, GIANLUCA ROSSI, GAMBARO, MIRABELLI, FEDELI, PUPPATO, PEZZOPANE, SOLLO, ICHINO, LIUZZI, CUOMO
Il Senato,
premesso che:
1) nel 2019 l'Italia avrà di nuovo l'occasione di esprimere la Capitale Europea della Cultura, e che, quindi, dopo Firenze, Bologna e Genova, un'altra città potrà testimoniare a livello internazionale quella cultura urbana di cui il nostro Paese ha rappresentato la culla;
2) questo evento si colloca in linea di ideale continuità rispetto a Expo 2015, insieme al quale può tradursi in una straordinaria opportunità per il rilancio dell'economia e dello sviluppo dell'intero Paese;
3) molte città italiane hanno presentato la propria candidatura al bando, promosso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'individuazione della Capitale europea della cultura 2019 e, in particolare: Aosta, Bergamo, Mantova, Venezia, Ravenna, Urbino, Pisa, Siena, Grosseto, Perugia con i Luoghi di Francesco d'Assisi e dell'Umbria, L'Aquila, Lecce, Taranto, Caserta, Matera, Reggio Calabria, Palermo, Siracusa, Erice, Cagliari;
4) che le città candidate hanno compiuto uno sforzo di portata non ordinaria per migliorare se stesse, non solo nell'ammodernamento del sistema culturale e turistico, ma anche avviando trasformazioni sul piano infrastrutturale, urbanistico e architettonico, attraverso forme di progettazione partecipata con uno straordinario coinvolgimento di migliaia di cittadini, associazioni, enti, e che il livello della competizione e i requisiti richiesti dal bando portano a ritenere che la qualità progettuale dei *dossier* sia piuttosto buona;
5) che la possibilità per l'Italia - che si trova spesso a rinunciare all'uso di risorse europee, anche per mancanza o debolezza di capacità progettuali - di poter disporre di una banca-progetti, e a un livello di definizione economico-finanziaria piuttosto avanzato, rappresenta certamente una rilevante opportunità in vista dell'attività programmatoria dei prossimi anni;
6) che, quindi, appare opportuno - senza interferire nel processo che porterà alla individuazione

della Città Capitale Europea della Cultura 2019 - stabilire forme di collaborazione tra i vari attori istituzionali al fine di consentire di valorizzare appieno la capacità progettuale delle città candidate, anche mediante il ricorso alle risorse previste con il nuovo ciclo di programmazione 2014/2020 e i programmi comunitari come *Creative Europe* o *Cultural Heritage*;

7) che, per questa via, il "Programma *Italia 2019*" potrà effettivamente consentire di realizzare nel Paese un sistema di crescita economica e civile che faccia perno su infrastrutture materiali e immateriali in grado di favorire la rinascita delle città medie italiane, lo sviluppo della produzione culturale e la valorizzazione delle industrie culturali, dando una dimensione innovativa anche alla conservazione del patrimonio culturale e risultando determinante ai fini del miglioramento del benessere dei cittadini e dello sviluppo del turismo di qualità;

8) che, in tale contesto, la città che sarà scelta come Capitale europea della cultura 2019 potrà porsi come "capofila" di una rete di città rinnovate, capaci di rappresentare in ambito intemazionale il ruolo centrale dell'intero Paese nel contesto della cultura europea;

9) che il "Programma Italia 2019" può essere una esperienza esemplare anche per l'Europa.

impegna il Governo

ad individuare idonei strumenti, anche nell'ambito della programmazione 2014/2020, al fine di sostenere, attraverso il concorso dello Stato, delle Regioni e degli enti territoriali, il "Programma Italia 2019", quale rilevante opportunità per la valorizzazione della progettualità espressa dalle città candidate a Capitale europea della cultura e quale occasione fondamentale per sostenere la ripresa economica, sociale e culturale del Paese.

G/1120/132/5

LANZILLOTTA

Il Senato,

premesso che:

i dati economici continuano ad essere preoccupanti;

in base alle stime diffuse dall'lstat il 4 Novembre, nel 2014 vi sarà un aumento del prodotto interno lordo italiano pari allo 0,7% in termini reali, inferiore all"1,1% stimato dal Governo, che seguirebbe alla contrazione dell'1,8% attesa per il 2013;

nell'anno in corso la spesa delle famiglie segnerebbe una contrazione del 2,4%;

il tasso di disoccupazione, in crescita sostenuta nella prima parte dell'anno, raggiungerebbe quota 12,1% nel 2013; nel 2014, pur stabilizzandosi, proseguirebbe ad aumentare a causa del ritardo con il quale il mercato del lavoro segue le evoluzioni dell'economia (+ 12,4%);

nei prossimi anni la crescita rischia di essere ancora frenata dall'alto livello del debito pubblico e dalla bassa produttività, parametri che si sono aggravati rispetto a dieci anni fa e per i quali non prevedibile un'inversione di tendenza a breve;

rilevato che ad oggi non è ancora stata presentata la legge annuale per la concorrenza;

considerata la necessità di continuare la politica di liberalizzazioni e di riforme intrapresa dal precedente Governo;

impegna il Governo

ad adottare, sia nell'ambito dei collegati alla legge di stabilità che al di fuori di essi, riforme strutturali nel campo del lavoro e degli ammortizzatori sociali e un piano di liberalizzazioni nei settori dei servizi e delle professioni.

12.1

SACCONI, CHIAVAROLI

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. Per il triennio 2014-2016 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre

volte il trattamento minimo INPS;

b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo lNPS;

c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici compresa tra cinque e sei volte il predetto trattamento minimo;

d) nella misura del 50 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici compresa tra sei e dodici volte il predetto trattamento minimo;

e) nella misura del 30 per cento per le fasce di importo dei-trattamenti pensionistici superiori a dodici volte il predetto trattamento minimo.

1-*bis*. Per le nuove pensioni a decorrere dallo gennaio 2014 l'aliquota di rendimento per il calcolo della pensione con il sistema retributivo è applicata sulla base della tabella allegata.

Fascia retribuzione annua pensionabileAliquota di riferimento *(in percentuale)*Quota AQuota BFino a euro 45.530,002,002,00Oltre euro 45.530,00 e fino a euro 60.554,901,501,60Oltre euro 60.554,90 e fino a euro 75.579,801,251,35Oltre euro 75.579,80 e fino a euro 86.507,001,001,10Oltre euro 86.507,00 e fino a euro 200.0001,000,90Oltre euro 200.000 e fino a euro 300.0000,900,80Oltre euro 300.000 e fino a euro 400.0000,800,70Oltre euro 400.0000,700,60».

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituto dal seguente:

"6. Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis)* a *c-quinquies)* del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 23 per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti; "1º gennaio 2014";

c) al comma 13, lettera *a)*, numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento";

d) al comma 24, le parole: "1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2014";

e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013";

2) nell'ultimo periodo, le parole: "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi".

7-*ter*. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento".

7-*quater*. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento".

7-*quinquies*. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti, modificazioni:

a) al comma 491, le parole: "aliquota dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "aliquota dello 0,4 per cento";

b) al comma 495, le parole: "un'aliquota dello 0,02 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "un'aliquota dello 0,04 per cento";

c) al comma 497, sostituire il primo periodo con il seguente: "l'imposta di cui al commi 491, 492 e 495 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1º marzo 2014";

d) alla tabella 3 allegata alla legge, richiamata dal comma 492, gli importi in misura fissa ivi indicati sono incrementati, con riferimento a ciascuna tipologia di strumento e ciascuno scaglione di valore del contratto, in misura pari al 100 per cento.

7-*sexies*. All'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "La percentuale indicata nel comma 2 è aumentata:

a) per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, allo 0,50 per cento, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212;

b) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2013, allo 0,45 per cento"».

12.2

SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Per il triennio 2014-2016 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 69, coma 1, legge 23 dicembre 2000, n. 388 nelle seguenti misure:

? nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS;

? nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS;

? nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici compresa tra cinque e sei volte il predetto trattamento minimo;

? nella misura del 50 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici compresa tra sei e dodici volte il predetto trattamento minimo;

? nella misura del 30 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a dodici volte il predetto trattamento minimo.

1-*bis*. Se il pensionato ha un'età superiore ai settanta anni, a partire dalla fascia del 75 per cento la rivalutazione viene aumentata del 10 per cento.

1-ter. Per le nuove pensioni a decorrere dal 1º gennaio 2014 l'aliquota di rendimento per il calcolo della pensione con il sistema retributivo è applicata sulla base della tabella allegata.

Tabella

(Articolo 12, comma 1)

Fascia retribuzione annua pensionabileAliquota di riferimento *(in percentuale)*Quota AQuota BFino a euro 45.530,002,002,00Oltre euro 45.530,00 e fino a euro 60.554,901,501,60Oltre euro 60.554,90 e fino a euro 75.579,801,251,35Oltre euro 75.579,80 e fino a euro 88.507,001,001,10Oltre euro 86.507,00 e fino a euro 200.0001,000,90Oltre euro 200.000 e fino a euro 300.0000,900,80Oltre euro 300.000 e fino a euro 400.0000,800,70Oltre euro 400.0000,700,60».

12.3

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici avviene secondo il meccanismo a fasce e in termini orizzontali con le seguenti modalità:

1) 100 per cento fino a 3 volte il trattamento minimo;

2) 90 per cento per la parte eccedente 3 volte il trattamento minimo e fino a 5 volte il trattamento minimo;

3) 75 per cento per la parte eccedente fino a 6 volte il trattamento minimo».

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 35 aggiungere il seguente:

«35- *bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2014, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno si provvede,

previa consultazione delle associazioni di categoria, alla razionalizzazione delle spese per compensi dei consigli di amministrazione, nonché delle remunerazioni per i livelli apicali del personale dirigente delle società partecipate in tutto o in parte dalla- pubblica amministrazione, delle aziende speciali degli enti locali e delle regioni tale da assicurare risparmi pari a 1.000 milioni a decorrere dal 2014».

E conseguentemente all'articolo 17, dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. È istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze ovvero sul complesso dei beni mobiliari e immobiliari comunque detenuti in Italia o all'estero ad esclusione dell'abitazione principale, la ricchezza di famiglie e di imprese al netto delle passività finanziarie e dei beni strumentali superiore a 2 milioni di euro.

7-*ter*. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 25 per cento"»;

*Conseguentemente dopo l'***articolo 17***, aggiungere il seguente;*

«Art. 17-*bis.*

(Modifiche all'imposta sulle transazioni finanziarie)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 491, primo periodo premettere le parole: "In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria";

b) al medesimo comma 491, sostituire le parole: "Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato" con le seguenti: "Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione", e sostituire le parole: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente aquello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro" con le seguenti: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro";

c) dal comma 492, eliminare le parole: "che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma,", ", che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 oche comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma" e sostituire le parole: "ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge" con le parole: "ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione";

d) dopo il comma 499, aggiungere il seguente:

"499-*bis*. Nella nota 3-*ter* all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ?Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valere nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro'";

e) al comma 500, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente-deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM (2013)71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte dal comma 1 all'imposta sulle transazioni finanziarie».

12.4

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.448:

a) è riconosciuta nella misura del 120 per cento per j trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS: Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

b) è riconosciuta nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) è riconosciuta nella misura del 90 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'*import* complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

d) è riconosciuta nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

e) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Al comma 236 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il primo periodo è soppresso, e al secondo periodo sono soppresse le parole: "Per le medesime finalità".

1-*bis*. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

a) è riconosciuta nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 qualora il soggetto titolare di tali trattamenti abbia a carico uno o più familiari ai sensi di quanto stabilito all'articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986 n. 917;

b) è riconosciuta nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 7 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 8 volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi qualora il soggetto titolare di tali trattamenti abbia due o più familiari a carico ai sensi di quanto stabilito all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986 n. 917».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39. comma 13. del

decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento».

12.5

GATTI, RITA GHEDINI, ANGIONI, CASSON, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, PARENTE, SPILABOTTE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a)*, sostituire il primo periodo con il seguente:* «nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS.»;

b) alla lettera b)*, sostituire il primo periodo con il seguente:* «nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e quattro volte il trattamento minimo INPS»;

c) alla lettera c)*, sostituire il primo periodo con il seguente:* «nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS»;

d) alla lettera d)*, sostituire le parole:* «nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi» *con le seguenti:* «nella misura del 10 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS.».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse: all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

? all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

? all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo" sono soppresse;

? all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;

? all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,5 per mille»;

? all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;

? all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente in euro 2,20 e in euro 17,50»;

? all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento"»;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata per l'anno 2014 agli interventi in favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

12.6

MUNERATO, COMAROLI, BITONCI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

alla lettera a) *sostituire le parole:* «tre volte» *con le seguenti:* «cinque volte»;

alla lettera b)*, ovunque ricorra, sostituire la parola:* «quattro» *con la seguente:* «sei»;

alla lettera c)*, ovunque ricorra, sostituire la parola:* «cinque» *con la seguente:* «sette»;

alla lettera d) *sostituire la parola:* «cinque» *con* «sette» *e la parola:* «sei» *con la seguente:* «otto».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 10***, aggiungere i seguenti:*

«Art. 10-*bis.*

1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la *spending review*, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

3. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

10-*ter.*

Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da *c-bis)* a *c-quinquies)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative»;

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per

ciascuno degli anni 2015 e 2016».

12.7

RITA GHEDINI, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FEDELI, FAVERO, PARENTE, SPILABOTTE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* nella misura del 10 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS.»;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. A decorrere dall'anno 2014, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Con riferimento alle medesime fasce di importo, non è altresì riconosciuta la rivalutazione automatica, ove prevista, dei vitalizi percepiti da coloro che hanno ricoperto o ricoprono cariche elettive regionali e nazionali, secondo le modalità stabilite nell'esercizio dell'autonomia costituzionale delle rispettive istituzioni. Il comma 236 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è abrogato.».

12.8

RITA GHEDINI, GATTI, ANGIONI, CASSON, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, PARENTE, SPILABOTTE

Al comma 1, lettera d), *sostituire le parole:* «50 per cento» *con le seguenti:* «10 per cento» *e aggiungere in fine il seguente periodo:* «I risparmi di spesa derivanti dalla fissazione al 10 per cento della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di cui alla presente lettera sono destinati agli interventi in favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.».

12.9

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Alla lettera d) *del comma 1 sostituire le parole:* «e per il solo 2014» *con le parole:* «per il triennio 2014-2016».

12.10

RITA GHEDINI, GATTI, ANGIONI, CASSON, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, PARENTE, SPILABOTTE

Al comma 1, lettera d), *sostituire le parole:* «per il solo anno 2014» *con le seguenti:* «a decorrere dall'anno 2014» *e aggiungere in fine il seguente periodo:* «I risparmi di spesa derivanti dalla fissazione al 10 per cento della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di cui alla presente lettera sono destinati agli interventi in favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.».

12.11

GATTI, RITA GHEDINI, ANGIONI, CASSON, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, PARENTE, SPILABOTTE

Al comma 1, lettera d), *dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* «Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.».

12.12

CHIAVAROLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)* non si applicano per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 ai titolari di trattamenti pensionistici in possesso di un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare, riferito all'anno precedente a quello cui si riferisce la rivalutazione dei trattamenti pensionistici, pari o inferiore a 30.000 euro o comunque alla soglia definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, nel rispetto del limite massimo di spesa pari a euro 850 milioni annui. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 491, le parole: "aliquota dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "aliquota dello 0,4 percento";

b) al comma 495, le parole: "un'aliquota dello 0,02 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "un'aliquota dello 0,04 per cento";

c) al comma 497, sostituire il primo periodo con il seguente: "L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1º marzo 2014.";

d) alla tabella 3 allegata alla legge, richiamata dal comma 492, gli importi in misura fissa ivi indicati sono incrementati, con riferimento a ciascuna tipologia di strumento e ciascuno scaglione di valore del contratto, in misura pari al 100 per cento».

12.13

BERTOROTTA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 5, comma 1 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la frase: "anche se esenti da imposizione fiscale" è aggiunto il seguente periodo ", ad eccezione delle provvidenze assistenziali di qualsiasi natura,"».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente: "1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo, ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento."».

12.14

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, BERTOROTTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. L'articolo 1, comma 109 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente:

"109. Le eventuali risorse derivanti dall'attuazione dell'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, nei confronti dei titolari di benefici di invalidità civile, cecità civile, sordità, *handicap* e disabilità, da accertarsi, con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a consuntivo e su base pluriennale come effettivamente aggiuntive rispetto a quelle derivanti dai programmi straordinari di verifica previsti prima dell'entrata in vigore della presente legge sono destinate ad incrementare il Fondo per le non auto sufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui. Le predette risorse saranno opportunamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento."».

12.15

URAS, DE PETRIS

Sopprimere i commi 2 e 3.

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

«37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

Conseguentemente all'articolo 17, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 25 per cento"».

12.16

BENCINI, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Sopprimere i commi 2 e 3.

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento."».

12.17

LEZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BULGARELLI

Sopprimere i commi 2 e 3.

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento."».

12.18

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, PERRONE, MILO, TARQUINIO, MANDELLI, IURLARO

Sopprimere il comma 2.

12.19

BENCINI, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è sostituito dal seguente:

"2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, toro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi".

3. Il comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:

"7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'Aggiornamento del programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta *una tantum*

comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato:

a) in un unico importo, da corrispondere entro sei mesi, se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 60.000 euro;

b) in tre importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 60.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi, è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro 12 mesi, è pari a 50.000 euro e il terzo importo, da corrispondere entro ventiquattro mesi, è pari all'ammontare residuo;

c) in quattro importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro ma inferiore a 200.000 euro, in tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro dodici mesi è pari a 50.000 euro, il terzo importo, da corrispondersi entro ventiquattro mesi è pari a 40.000 euro, il quarto importo, da corrispondersi entro trentasei mesi, all'ammontare residuo;

d) in cinque importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 200.000 euro, in tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro dodici mesi è pari a 50.000 euro, il terzo importo da corrispondersi entro ventiquattro mesi, è pari a 40.000 euro, il quarto importo, da corrispondersi entro trentasei mesi, è pari a 50.000 euro, il quinto importo, da corrispondersi entro quarantotto mesi, all'ammontare residuo."».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento."».

12.20

CRIMI, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI

Al comma 2, lettera a)*, dopo le parole:* «, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,» *inserire le seguenti:* «dopo le parole: "a vario titolo dall'impiego" inserire le seguenti: ", ivi compreso il mandato parlamentare" e».

12.21

MORRA, ENDRIZZI, CRIMI, CAMPANELLA, BERTOROTTA

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «50.000 euro» *con le seguenti:* «60.000 euro» *e le parole:* «60.000 euro» *con le seguenti:* «40.000 euro».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento."».

12.22

BENCINI, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, camma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi

d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:

a) 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;

b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;

c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;

d) 9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;

e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008».

12.23

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI, CAMPANELLA, BULGARELLI

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento"».

12.24

MORRA, ENDRIZZI, CRIMI, CAMPANELLA, MANGILI

Al comma 2, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* all'articolo 12, comma 7, lettera *c)*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Laddove tale residuo fosse pari o superiore a 200.000 euro, si procede ad una sua suddivisione in sei quote fra loro uguali, ciascuna delle quali da corrispondere a sei mesi di distanza l'una dall'altra"».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento"».

12.25

LEPRI, CANTINI, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI GIORGI, FAVERO, FISSORE, GATTI, MANASSERO, MARCUCCI, MORGONI, MOSCARDELLI, PADUA, SCALIA, SPILABOTTE, ZANONI, COCIANCICH, MATTESINI, RITA GHEDINI, ANGIONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. L'assegno di fine mandato spettante al parlamentare è erogato seguendo i criteri del pubblico impiego».

12.26

GUALDANI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Il personale che ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 22 luglio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, proveniente dal soppresso ISPESL e trasferito all'INAIL a far data dal 31 maggio 2010, conserva il regime di previdenza vigente presso l'Amministrazione di provenienza».

12.27

ALBERTI CASELLATI, CERONI, BONFRISCO, MILO, MANDELLI

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, incrementare del corrispondente importo la somma relativa alla riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello stato per consumi intermedi, di cui all'articolo 10, comma 37, modificando proporzionalmente, altresì, gli importi di cui all'allegato 5 ivi richiamato.

12.28

D'ALÌ, MANDELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. A decorrere dal 1º gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici, sino al compimento del 67º anno di età, corrisposti da enti gestori pubblici di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a 60.000 netti annui ed inferiori a 90.000/110.000 euro netti annui, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie pari al 5 per cento, al 10 per cento per importi superiori a 100.000/110.000 euro netti annui, e al 15 per cento per importi superiori a 110.000 netti annui. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 7, comma 2 della presente legge.».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 17***, aggiungere il seguente:*

«Art. 17-*bis.*

1. L'articolo 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - *(Definizione dei carichi di ruolo pregressi). ?* 1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, regionali ed enti locali, e previdenziali e affidati ai concessionari dei relativi servizi di riscossione fino al 31 dicembre 2012, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e sanzioni e con il pagamento:

a) di una somma pari all'80 per cento dell'imposta iscritta a ruolo;

2. Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, relativamente ai ruoli affidati tra il 10 gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2012, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 16 aprile 2014, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 1, versando con testualmente almeno il 50 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato entro il 16 settembre 2014. Sulle somme riscosse ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento.

2-*bis*. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.

2-*ter*. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, regionali ed enti locali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione dal 10 gennaio 2013 al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito sottoscrivendo, entro il 16 aprile 2014, l'atto di cui al comma 2 e versando con testualmente almeno il 50 per cento delle somme di cui al comma 1, sulla base di apposita comunicazione che i concessionari inviano ai debitori entro il 16 marzo 2014. Resta fermo quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello dell'atto di cui al comma 2 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento in tesoreria di parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione."».

12.29

MUNERATO, COMAROLI, BITONCI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. A decorrere dal 1º gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti

pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a 90.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari a:

a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui.

Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'Inps, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle componenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 7, comma 2, della presente legge».

12.31

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Il comma 4, è sostituito dal seguente:

«4. A decorrere dallo gennaio 2014, per un periodo di tre anni, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori: "di forme di previdenza obbligatoria, è dovuto un contributo di solidarietà, da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:

a) da 1 fino a 6 volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;

b) da 6 fino a 11 volte il minimo: aliquota 0,5 per cento;

c) da 11 fino a 15 volte il minimo: aliquota 5 per cento;

d) da 15 fino a 20 volte il minimo: aliquota 10 per cento;

e) da 20 fino a 25 volte il minimo: aliquota 15 per cento;

f) da 25 fino a 31 volte il minimo: aliquota 20 per cento;

g) da 31 fino a 39 volte il minimo: aliquota 25 per cento;

h) da 39 fino a 50 volte il minimo: aliquota 30 per cento;

i) oltre 50 volte il minimo: aliquota 32 per cento;

Le somme derivanti dalla presente disposizione concorrono integralmente al fine di aumentare il trattamento di pensione minima"».

12.30

LEPRI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI GIORGI, FAVERO, FISSORE, MARCUCCI, MORGONI, MOSCARDELLI, PADUA, SCALIA, SPILABOTTE, ZANONI, ANGIONI

Al comma 4, sostituire le parole: «A decorrere dal 1º gennaio 2014 e per. un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a 150.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà a favore

delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 200.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 200.000 euro e al 15 per cento per la parte eccedente 250.000 euro.», *con le seguenti:* «A decorrere dal 1º gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a 100.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 10 per cento dell'intero importo. È garantito, a chi ne ha titolo per un importo superiore, un importo del trattamento pensionistico non inferiore a 100.000 euro lordi annui».

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-*bis*. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 4 sono destinati nella misura del cinquanta per cento al Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998 n. 230 e nella misura del cinquanta per cento a tirocini formativi e di orientamento».

12.33

RITA GHEDINI, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, PARENTE, FEDELI, SPILABOTTE

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «A decorrere dal 1º gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a dodici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a quattordici volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 10 per cento della parte eccedente quattordici volte il trattamento minimo INPS fino a venti volte il trattamento minimo INPS, al 15 per cento della parte eccedente venti volte il trattamento minimo lNPS fino a trenta volte il trattamento minimo INPS e al 20 per cento della parte eccedente trenta volte il trattamento minimo INPS.», *e dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* «All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo», *sono soppresse.*

12.34

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 4, sostituire le parole da: «150.000 euro», *fino a:* «250.000 euro», *con le seguenti:* «100.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro, 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro e al 20 per cento per la parte eccedente 250.000 euro».

12.35

DEL BARBA, DI GIORGI, GINETTI, CANTINI, DE MONTE, LEPRI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nel caso in cui il titolare di reddito pensionistico disponga di euro da lavoro superiore a euro 28.000, le predette soglie sono ridotte di importo pari al reddito da lavoro e comunque non oltre il 50 per cento di ciascuna delle soglie stesse e l'aliquota del contributo è incrementata del 100 per cento».

12.36

DEL BARBA, DI GIORGI, GINETTI, CANTINI, DE MONTE, LEPRI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il predetto contributo di solidarietà è incrementato nella misura del 100 per cento qualora il soggetto titolare del trattamento pensionistico percepisca, nel medesimo periodo, anche un reddito da lavoro di importo superiore a 28.000 euro».

12.37

DEL BARBA, DI GIORGI, GINETTI, CANTINI, DE MONTE, LEPRI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il predetto contributo di solidarietà è incrementato nella misura del 50 per cento qualora il soggetto titolare del trattamento pensionistico percepisca, nel medesimo periodo, anche un reddito da lavoro di importo superiore a 28.000 euro».

12.38

RITA GHEDINI, FEDELI, GATTI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis.* Nei giudizi pendenti per il riconoscimento dei benefici pensionistici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e di cui all'articolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si interpretano nel senso che sono fatte salve le disposizioni previgenti alla data del 2 ottobre 2003 in favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla medesima data del 2 ottobre 2003, il beneficio con esposizione qualificata ultradecennale all'amianto e che abbiano presentato domanda entro e non oltre il 15 giugno 2005.

4-*ter.* I relativi giudizi sono dichiarati estinti con compensazione delle spese. L'Inps provvede ai relativi riconoscimenti entro 120 giorni dalla dichiarazione di estinzione».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni»*, con le seguenti:* «154 milioni» *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale.*

12.39

BISINELLA, MUNERATO, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti commi:

«4-*bis.* A decorrere dal 1º gennaio 2014, in considerazione del peculiare contesto dell'attuale situazione economica e della prioritaria esigenza di assicurare adeguate risorse finanziarie, ai titolari di trattamenti pensionistici con anzianità di servizio pari o inferiore a venticinque anni ai sensi del decreto del Presidente della repubblica 29 dicembre 1973, n.1092, esercenti attività libero-professionale o consulenza ovvero di impresa, che produce reddito superiore a cinquantamila euro netti annui, il trattamento medesimo è sospeso.

4-*ter.* La sospensione è valida per tutto il periodo di esercizio dell'attività e comunque non oltre il compimento del settantesimo anno di età. A decorrere da tale data è ripresa l'erogazione del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, rivalutato sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati».

12.40

MUNERATO, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis.* Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo.

4-*ter.* Qualora il trattamento di cui al comma 11-*bis* sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili».

12.41

RITA GHEDINI, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, PARENTE, SPILABOTTE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis.* All'articolo 23-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

"5-*bis.* Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, dai consigli di amministrazione delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Se il percettore del compenso è titolare di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il limite massimo di cui al primo periodo è riferito al cumulo del suddetto compenso con il trattamento di pensione. A tal fine, l'INPS, sulla base dei dati che risultano dal

casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutte le società interessate i necessari elementi per la determinazione dei suddetti compensi. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente"».

12.42

LEPRI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI GIORGI, FAVERO, FISSORE, MARCUCCI, MORGONI, MOSCARDELLI, PADUA, SCALIA, SPILABOTTE, ZANONI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. A decorrere dal 2014, sugli importi dei trattamenti pensionistici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973 n. 1092, corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie secondo il metodo retributivo, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie pari al 5 per cento della parte eccedente la pensione integrata al trattamento minimo.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce le modalità di attuazione del presente comma.

I risparmi di spesa del presente comma sono destinati nella misura del cinquanta per cento al Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998 n. 230 e nella misura del cinquanta per cento a tirocini formativi e di orientamento».

12.43

GATTI, RITA GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, PARENTE, SPILABOTTE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2014, l'importo dei compensi per incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, conferiti dalle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, a soggetti già titolari di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, non può comunque essere superiore, su base annuale, al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione diminuito del trattamento di pensione percepito dai sogetti medesimi. A tal fine, l'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutte le amministrazioni interessate i necessari elementi per la determinazione dei suddetti compensi.».

12.44

GATTI, RITA GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE, VERDUCCI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 2, comma 57, della legge le parole: ", in misura pari al 27 per cento per l'anno 2012 e per l'anno 2013, al 28 per cento per l'anno 2014", sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari al 27 per cento per l'anno 2012, per l'anno 2013 e per l'anno 2014"».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, dopo le parole: «in misura non inferiore a» *inserire le seguenti:* «50 milioni di euro per l'anno 2014».

12.46

COMAROLI, BITONCI, MUNERATO

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

12.47

RAZZI

Sopprimere il comma 5.

12.48

D'AMBROSIO LETTIERI, FLORIS, TARQUINIO, CASSANO, GIUSEPPE ESPOSITO, GUALDANI, MILO, MANDELLI, IURLARO

Sopprimere il comma 5.

12.49

ALBERTINI, LUIGI MARINO

Sopprimere il comma 5.

12.45

PARENTE, RITA GHEDINI, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, SPILABOTTE

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, i soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, e successive modificazioni, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

5-*ter*. Gli eventuali procedimenti amministrativi e i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 5-*bis*, sono dichiarati estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti, e i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni» *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-*bis*. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo" sono soppresse»;

all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» *con le seguenti:* «2,1 per mille»;

all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;

all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-*bis*. A decorrere dalla data di

entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50;

all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento"».

12.50

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Per l'anno 2014, a favore dei soggetti con età pari o superiore a sessantacinque anni e che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, è corrisposta una somma aggiuntiva determinata dal decreto di cui al comma 10 in funzione dell'anzianità contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale. Se il soggetto è titolare sia di pensione diretta sia di pensione ai superstiti, si tiene conto della sola anzianità contributiva relativa ai trattamenti diretti. Se il soggetto è titolare solo di pensione ai superstiti, ai fini del calcolo della somma aggiuntiva di cui al presente comma, l'anzianità contributiva complessiva è computata al 60 per cento, ovvero alla diversa percentuale riconosciuta dall'ordinamento per la determinazione del predetto trattamento pensionistico. Tale somma aggiuntiva è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con riferimento all'anno 2014, in sede di erogazione della tredicesima mensilità e spetta a condizione che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezzo il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Agli effetti delle disposizioni del presente comma, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, ad eccezione sia dei redditi derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari e dall'indennità di accompagnamento, sia del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

5-*ter*. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 6 e per i quali l'importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore al limite reddituale di cui allo stesso comma 6 e inferiore al limite costituito dal predetto limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva di cui al comma 6, la somma aggiuntiva è corrisposta fino a concorrenza del predetto limite.

5-*quater*. Qualora i soggetti di cui al comma 6 non risultino beneficiari di prestazioni presso l'INPS, il casellario centrale dei pensionati istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, individua l'ente incaricato dell'erogazione della somma aggiuntiva di cui al comma 6, che provvede negli stessi termini e con le medesime modalità indicati nello stesso comma.

5-*quinquies*. La somma aggiuntiva di cui al comma 6 non costituisce reddito ai fini fiscali.

5-*sexies*. Con decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori interessati, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le somme aggiuntive, nel limite massimo complessivo della somma del risparmio e dalle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 42 dell'articolo 10 e ai commi da 7-*bis* a 7-*sexies* dell'articolo 17, e le modalità di attuazione di quanto previsto dai commi da 6 a 9 del presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-*bis*. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti,

per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 600 milioni di euro per l'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.

7-*ter*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al 7-*bis* si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012.

7-*quater*. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

7-*quinquies*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

7-*sexies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 7-*quater* e 7-*quinquies*, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012».

12.52

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili.

5-*ter*. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema contributivo, non possono superare i 10000 euro netti mensili.

5-*quater*. Qualora il trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili».

12.53

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono inseriti i seguenti:

"10-*bis*. In deroga a quanto previsto al comma 10, è consentito al lavoratore l'accesso alla pensione anticipata alle seguenti condizioni:

a) risultare non occupato al 31 dicembre 2011 per avvenuta risoluzione contrattuale a qualsiasi titolo, oppure avere sottoscritto entro tale data accordi collettivi o individuali che come esito finale prevedevano il licenziamento;

b) maturare entro il 31 dicembre 2018 i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto".

5-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede riducendo in misura corrispondente a decorrere dall'anno 2013, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato *C-bis* al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati"».

12.54

DI GIORGI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Al comma 2-*quater* dell'articolo 6, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché i periodi relativi ai permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, di congedo straordinario di cui all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni e di contribuzione figurativa di cui all'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, all'articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113, e all'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 120.".

5-*ter*. All'onere derivante dal comma 1, pari a 120 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione, definita dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

12.55

LEPRI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI GIORGI, FAVERO, FISSORE, MARCUCCI, MORGONI, MOSCARDELLI, PADUA, SCALIA, SPILABOTTE, ZANONI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. A decorrere dall'anno 2014, le pensioni integrate al minimo sono soggette a preventivo accertamento e valutazione della condizione economica e patrimoniale dei nuovi richiedenti e degli attuali beneficiari. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, definisce le soglie dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), anche opportunamente modificato al fine di tutelare l'uso dell'abitazione principale, che determinano la concessione totale o parziale, ovvero l'esclusione dal beneficio; definisce inoltre le modalità di attuazione del presente comma, tenendo conto dell'esigenza di garantire un progressivo percorso di adeguamento al nuovo regime.

5-*ter*. Eventuali risparmi derivanti dall'attuazione del comma 5-*bis*, accertati dal confronto con la spesa storica, sono esclusivamente destinati nella misura del cinquanta per cento al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e della sperimentazione di cui all'articolo 60 del

decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e di cui all'articolo 3, commi da 2 a 5, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 99; nella misura del venticinque per cento alla promozione di misure anche sperimentali di contrasto alla povertà; nella misura del venticinque per cento al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n 328».

12.56

LEPRI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI GIORGI, FAVERO, FISSORE, MARCUCCI, MORGONI, MOSCARDELLI, PADUA, SCALIA, SPILABOTTE, ZANONI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. A decorrere dall'anno 2014, le pensioni sociali e gli assegni sociali sono soggetti a preventivo accertamento e valutazione della condizione economica e patrimoniale dei nuovi richiedenti e degli attuali beneficiari. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, definisce le soglie dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), anche opportunamente modificato al fine di tutelare l'uso dell'abitazione principale, che determinano la concessione totale o parziale, ovvero l'esclusione dal beneficio; definisce inoltre le modalità di attuazione del presente comma, tenendo conto dell'esigenza di garantire un progressivo percorso di adeguamento al nuovo regime.

5-*ter*. Eventuali risparmi derivanti dall'attuazione del comma 5-*bis*, accertati dal confronto con la spesa storica, sono esclusivamente destinati nella misura del cinquanta per cento al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2608, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e di cui all'articolo 3, commi da 2 a 5, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 201, 3 n. 99; nella misura del venticinque per cento alla promozione di misure anche sperimentali di contrasto alla povertà; nella misura del venticinque per cento al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n 328».

12.57

PARENTE, RITA GHEDINI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, i soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, e successive modificazioni, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito, si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

5-*ter*. Gli eventuali procedimenti amministrativi e i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 5-*bis*, sono dichiarati estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti, e i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto».

12.58

LEPRI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI GIORGI,

FAVERO, FISSORE, MARCUCCI, MORGONI, MOSCARDELLI, PADUA, SCALIA, SPILABOTTE, ZANONI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. A decorrere dall'anno 2014, alla Tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, sono portate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "75 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "70 per cento";

b) le parole: "60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "55 per cento";

c) le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "45 per cento".

5-*ter*. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 5-*bis* sono destinati nella misura del cinquanta per cento al Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998 n. 230 e nella misura del cinquanta per cento a tirocini formativi e di orientamento».

15.59

LEPRI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI GIORGI, FAVERO, FISSORE, MARCUCCI, MORGONI, MOSCARDELLI, PADUA, SCALIA, SPILABOTTE, ZANONI, ANGIONI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. I soggetti espulsi dal sistema produttivo, senza tutele per disoccupazione o mobilità e con almeno sessantadue anni di età e trentacinque di contribuzione, possono accedere al trattamento pensionistico senza versamento dei contributi volontari, purché ridotto di una trattenuta mensile comprensiva della quota di rateizzazione dei contributi volontari anticipati e degli interessi dovuti; possono inoltre utilizzare il trattamento di fine rapporto per pagare i contributi volontari. La rateizzazione dei contributi volontari anticipati deve concludersi entro e non oltre dieci anni. Il provvedimento avviene senza oneri per gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità, di attuazione del presente comma.».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* « 200 milioni» *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-*bis*. il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;

all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.»;

all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento"»;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei

titoli di Stato.

12.60

GATTI, RITA GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, PAGLIARI, PARENTE, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, all'alinea, dopo le parole: "che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011," sono inserite le seguenti: "ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e"»;

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «10 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni» *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-*bis*. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»*, le parole:* «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» *sono soppresse;*

all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» *con le seguenti:* «2,l per mille»;

all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;

all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: « 22-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;

all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»*, le parole:* « 20 per cento» *sono sostituite dal seguente:* «22 per cento»;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

12.61

LEPRI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI GIORGI, FAVERO, FISSORE, MARCUCCI, MORGONI, MOSCARDELLI, PADUA, SCALIA, SPILABOTTE, ZANONI, ANGIONI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. I soggetti autorizzati a presentare istanza di accesso alla contribuzione volontaria ai fini del trattamento pensionistico possono accedere allo stesso senza versamento dei contributi volontari, purché ridotto di una trattenuta mensile comprensiva della quota di rateizzazione dei contributi volontari anticipati e degli interessi dovuti; possono inoltre utilizzare il trattamento di fine rapporto per pagare i contributi volontari. La rateizzazione dei contributi volontari anticipati deve concludersi entro e non oltre dieci anni. Il provvedimento avviene senza oneri per gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della

presente legge definisce le modalità di attuazione del presente comma.».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni»;

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni» *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-*bis*. li Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;

all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge , le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;

all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»*, le parole:* «20 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «22 per cento»;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

12.62

RITA GHEDINI, ANGIONI, CASSON, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Il comma 239 dell'articolo 1 della legge 18 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente: "239. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle associazioni e le fondazioni di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un'unica pensione. La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia, di anzianità. e la liquidazione del trattamento pensionistico per la pensione anticipata di cui al comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, nonché dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.".»

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni»

e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-*bis*. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148», *le parole:* «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» *sono soppresse;*

all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» *con le seguenti:* «2,1 per mille»;

all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;

all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;

all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148», *le parole:* «20 per cento» *sono sostituite dal seguente:* «22 per cento»;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

12.63

GATTI, RITA GHEDINI, ANGIONI, CASSON, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Le prestazioni di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modifiche, all'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche, all'articolo 1 commi 788 e 791 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche, sono dovute ai collaboratori a progetto e categorie assimilate anche quando il committente o l'associante non ha versato regolarmente i contributi alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, legge n. 335 del 1995.».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:

«24-*bis*. All'articolo 23-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente: "5-*bis*. Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, dai consigli di amministrazione delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Se il percettore del compenso è titolare di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il limite massimo di cui al primo periodo è riferito al cumulo del suddetto compenso con il trattamento di pensione. A tal fine, l'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutte le società interessate i necessari elementi per la determinazione dei suddetti compensi. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e egolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo

precedente.".

24-*ter*. A decorrere dal 1º gennaio 2014, l'importo dei compensi per incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, conferiti dalle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, a soggetti già titolari, di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, non può comunque essere superiore, su base annuale, al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione diminuito del trattamento di pensione percepito dai soggetti medesimi. A tal fine, l'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutte le amministrazioni interessate i necessari elementi per la determinazione dei suddetti compensi."».

12.32

GATTI, RITA GHEDINI, ANGIONI, CASSON, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Le prestazioni indicate all'articolo 2114 codice civile sono dovute ai collaboratori a progetto e categorie assimilate anche quando il committente o l'associante non ha versato regolarmente i contributi alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, legge n. 335 del 1995».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

? all'articolo 12, comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «A decorrere dal 1º gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a dodici volte il trattamento minimo INPS è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a quattordici volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 10 per cento della parte eccedente quattordici volte il trattamento minimo INPS fino a venti volte il trattamento minimo INPS al 15 per cento della parte eccedente venti volte il trattamento minimo INPS fino a trenta volte il trattamento minimo INPS e al 20 per cento della parte eccedente trenta volte il trattamento minimo INPS.», *e dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* «All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo», *sono soppresse.*

12.64

ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO, MILO, MANDELLI, CERONI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 2, della legge n. 92 del 2012 sostituire il comma 57 con il seguente:

"57. All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al primo periodo, le parole: ?e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010' sono sostituite dalle seguenti: ?, in misura pari al 26 per cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per cento per gli anni 2012, 2013 e 2014, al 28 per cento per l'anno 2015, al 30 per cento per l'anno 2016, al 31 per cento per l'anno 2017, al 32 per cento per l'anno 2018 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2019' e, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ?per gli anni 2008-2011, al 18 per cento per l'anno 2012, al 20 per cento per l'anno 2013, al 21 per cento per l'anno 2014, al 22 per cento per l'anno 2015 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2016'"».

Conseguentemente, al maggior onere, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2014,100 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018, si provvede mediante la soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui di cui all'articolo 9, comma 14, nonché, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro per l'anno 2015, sostituendo all'articolo 10, comma 37, le parole: «150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014» *con le*

seguenti: «180 milioni di euro per l'anno 2014, 200 milioni di euro per l'anno 2015 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016»*, rimodulando proporzionalmente, altresì, gli importi di cui all'allegato 5 ivi richiamato.*

12.65

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 2 della legge n. 92 del 2012 sostituire il comma 57 con il seguente: "57. All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al primo periodo, le parole: ?e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010' sono sostituite dalle sguenti: ?, in misura pari al 26 per cento per gli anni 2010 e 2011, in misura pari al 27 per cento per gli anni 2012, 2013 e 2014, al 28 per cento per l'anno 2015, al 30 per cento per l'anno 2016, al 31 per cento per l'anno 2017, al 32 per cento per l'anno 2018 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2019' e, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ?per gli anni 2008-2011, al 18 per cento per l'anno 2012, al 20 per cento per l'anno 2013, al 21 per cento per l'anno 2014, al 22 per cento per l'anno 2015 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2016'."».

Conseguentemente, al maggior onere, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2014, 100 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018, si provvede mediante la soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 14, nonché, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro per l'anno 2015, sostituendo all'articolo 10, comma 37, le parole «150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014» *con le seguenti:* «180 milioni di euro per l'anno 2014, 200 milioni di euro per l'anno 2015 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016», *rimodulando proporzionalmente, altresì, gli importi di cui all'allegato 5 ivi richiamato.*

12.66

RITA GHEDINI, FAVERO, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, LEPRI, FEDELI, PARENTE, PIZZETTI, SPILABOTTE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 6, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104."».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «153 milioni» *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale.*

12.67

SPILABOTTE

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini dell'applicazione della maggiorazione percentuale sui corrispettivi e dell'obbligo di versamento del relativo ammontare della contribuzione integrativa, previsti dalle norme previdenziali facenti capo agli Enti privati di previdenza e assistenza per i liberi professionisti, non rileva il volume di affari concernente le prestazioni di servizi rese a soggetti non stabiliti sul territorio nazionale, non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-*ter* del presente decreto"».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "21 per cento"».

12.68

BARANI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. L'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è sostituito dal seguente: "20. Ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono valide le certificazioni già rilasciate dall'Istituto. nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (lNAIL) esclusivamente ai lavoratori direttamente dipendenti delle aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che abbiano presentato domanda al predetto istituto entro il 15 giugno 2005. Ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali sono considerati utili esclusivamente i periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003"».

*Conseguentemente è abrogato il comma 9-*bis *dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.*

12.69

LUIGI MARINO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, i soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, e successive modificazioni, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Gli eventuali procedimenti amministrativi e i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti, e i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero degli affari esteri, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 3.000;
2015: ? 3.000;
2016: ? 3.000.

12.70

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, i soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, e successive modificazioni, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Gli eventuali procedimenti amministrativi e i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al

comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti, e i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto».

12.71

PAGANO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, i soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, e successive modificazioni, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Gli eventuali procedimenti amministrativi e i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti, e i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto».

12.72

RUSSO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, i soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, e successive modificazioni, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Gli eventuali procedimenti amministrativi e i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti, e i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto».

12.73

BISINELLA, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 6, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole "guadagni ordinaria", sono aggiunte le seguenti: "i permessi per la cura di familiari a carico con disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate"».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative».

12.74

RITA GHEDINI, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE, VERDUCCI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Per l'anno 2014, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva, di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è del 27 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, dopo le parole: «in misura non inferiore a» *inserire le seguenti:* «26 milioni di euro per l'anno 2014,».

12.75

GATTI, RITA GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, PARENTE, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 1, comma 231, lettera *c)* della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "30 giugno 2012", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012"».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «152 milioni» *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale.*

12.76

GATTI, RITA GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, LEPRI, FEDELI, PARENTE, PIZZETTI, SPILABOTTE

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 6, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per i congedi e i permessi concessi ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104."».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

? 2014: ? 1.000;
2015: ? 1.500;
2016: ? 2.000.

12.77

GATTI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Il personale che ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, proveniente dall'ISPESL e trasferito all'INAIL a far data dal 31 maggio 2010, conserva il regime di previdenza vigente presso l'Amministrazione di provenienza».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

? 2014: ? 150;
2015: ? 150;
2016: ? 150.

12.78

GALIMBERTI, MANDELLI, BOCCA

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 19-*ter* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 35 della legge 4 novembre 2010, n. 183 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre

2016" e le parole: "31 gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2017";

b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

c) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011"».

12.79

GASPARRI, CHIAVAROLI, MILO, CERONI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 20 è aggiunto il seguente:

"20-*bis*. In via sperimentale, per gli anni 2013 e 2014, l'indennità di cui al comma 20 è riconosciuta, in presenza di dieci settimanedi contribuzione di attività lavorativa negli ultimi dodici mesi per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria, in favore dei medesimi soggetti di cui al citato comma 20, ivi inclusi i soggetti occupati in attività stagionali, definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni"».

12.80

CALEO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 5, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

"*b-bis)* i dipendenti delle società pubbliche, private e miste che transitano a enti pubblici, aziende speciali o consortili per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, che attribuiscono agli stessi enti pubblici, aziende speciali o consortili le funzioni esercitate dalle citate società"».

12.81

SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 24, comma 15-*bis* del decreto-legge 201, convertito, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 dopo le parole: "per i lavoratori dipendenti" eliminare le parole: "del settore privato"».

12.82

CERONI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 24, comma 15-*bis* del decreto-legge 201, convertito, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 dopo le parole: "per i lavoratori dipendenti" eliminare le parole: "del settore privato"».

12.83

GATTI, RITA GHEDINI, ANGIONI, CASSON, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, il seguente:

«5-*bis*. All'ultimo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sostituire la parola: "articolo" con la seguente "comma"».

12.84

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-*bis*. All'ultimo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sostituire la parola: "articolo", con la seguente: "comma"».

12.85

RITA GHEDINI, FEDELI, ANGIONI

Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni, le parole: ", da soggetti titolari di pensione di età superiore a sessantacinque anni e da coloro che svolgono un'attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo" sono sostituite dalle seguenti: "e da soggetti titolari di pensione di età superiore a sessantacinque anni"».

12.86

BONFRISCO, BONDI, MILO, MANDELLI, REPETTI

Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, il seguente:

«5-*bis*. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1977 n. 284 si interpreta nel senso che le disposizioni concernenti il computo del Servizio comunque prestato, con percezione dell'indennità del Servizio d'istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, si applicano anche nel caso in cui venga costituita posizione assicurativa previdenziale a seguito di instaurazione di rapporto di lavoro dipendente regolato dal Diritto privato».

12.87

RITA GHEDINI, GATTI, ANGIONI, CASSON, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. A decorrere dall'anno 2014 la quota contributiva a carico dei collaboratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 non può superare la quota percentuale prevista a carico dei lavoratori dipendenti».

12.88

LUIGI MARINO, D'ONGHIA, MERLONI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. L'articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato».

12.89

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, il seguente:

«5-*bis*. L'articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato».

12.90

RUSSO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. L'articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato».

12.91

BIANCONI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. L'articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato».

12.0.1

RITA GHEDINI, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, PARENTE, SPILABOTTE

*Dopo l'***articolo 12***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis*.

(Riconoscimento del diritto all'anticipazione del pensionamento per assistenza a figli conviventi gravemente disabili per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e i lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato)

1. In via sperimentale per il triennio 2014-2016, i lavoratori dipendenti del settore pubblico e i lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato, iscritti alle gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi idonei a conseguire entro quattro anni il diritto al pensionamento anticipato o di vecchiaia, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,

possono accedere a domanda, a decorrere dalla data di maturazione dei predetti requisiti e per tutto il periodo antecedente alla data effettiva di pensionamento, all'anticipazione del pensionamento, a condizione che ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti:

a) abbiano assistito continuativamente per almeno diciotto anni uno o più figli conviventi disabili in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con percentuale di invalidità riconosciuta pari al 100 per cento e con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi della tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, ai quali sia stata concessa, a seguito di istanza presentata prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, l'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 21 novembre 1988, n. 508;

b) all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 2 della presente legge, risultino conviventi o abbiano stabilmente convissuto con i figli disabili per almeno diciotto anni;

c) alla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi idonei al riconoscimento del diritto all'anticipazione del pensionamento ai sensi del presente articolo, i figli disabili non risultino deceduti;

d) i figli conviventi disabili non percepiscano alcuna contribuzione per attività lavorativa.

2. Nel caso di handicap congenito o di *handicap* che si manifesta dalla nascita, certificato da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, l'assistenza continuativa è comunque calcolata dalla data di nascita. Ai fini del computo del periodo di assistenza continuativa di cui al comma 1, lettera *b)*, del presente articolo, non rilevano i periodi di ricovero a tempo pieno e in modo continuativo dei figli disabili in istituti specializzati, ad eccezione dei periodi per i quali vi sia certificazione medico-sanitaria dell'istituto di ricovero che attesti la necessità a fini terapeutici della presenza di un genitore.

3. In via sperimentale per il triennio 2014-2016, i lavoratori dipendenti del settore pubblico e i lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato, iscritti alle gestioni dell'INPS, che abbiano assistito due o più figli disabili e per i quali ricorrano i presupposti di cui al comma 1, possono accedere a domanda all'anticipazione del pensionamento, a decorrere dalla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi idonei a conseguire entro cinque anni il diritto al pensionamento anticipato o di vecchiaia, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e per tutto il periodo antecedente alla data effettiva di pensionamento.

4. Il diritto di cui al presente articolo può essere goduto da un solo genitore convivente per ciascun figlio disabile. Il fratello o la sorella del disabile possono beneficiare del diritto previdenziale di cui al presente articolo soltanto se entrambi i genitori sono assenti o impossibilitati a prestare assistenza al figlio disabile per gravi motivi di salute, come attestato da apposita certificazione di morte o sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, ovvero se entrambi i genitori non convivono più con il figlio disabile, in quanto residenti ed effettivamente domiciliati in una differente località.

5. La liquidazione dei trattamenti di fine servizio per i lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni decorre comunque dal mese successivo al conseguimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti in via ordinaria per l'accesso al pensionamento, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, indipendentemente dalla data di effettivo accesso al pensionamento anticipato ai sensi del presente articolo.

6 Ai fini del riconoscimento dell'anticipazione del pensionamento, i soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge presentano un'apposita domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Alla domanda, che riporta i dati anagrafici del richiedente e del figlio disabile assistito, sono allegati in originale o in copia conforme all'originale:

a) certificazioni attestanti l'invalidità al 100 per cento, la totale inabilità lavorativa e la

condizione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relative al figlio disabile assistito, come definito dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, rilasciate dalle commissioni mediche preposte;

b) ulteriore certificazione comprovante lo stato di disabilità, risultante da apposita certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, qualora il periodo di assistenza continuativa del figlio disabile, come definito dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, abbia avuto inizio precedentemente all'accertamento della disabilità da parte delle commissioni mediche preposte;

c) autocertificazione comprovante l'esercizio della potestà genitoriale e, nel caso si tratti di fratello o sorella, certificazione di morte o di impossibilità, per gravi motivi di salute, del genitore ad assistere il figlio disabile, come risultante da apposita certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale;

d) certificazione storico-anagrafica comprovante la convivenza nel periodo di assistenza, come definito dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge.

7. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente nel caso in cui il fatto costituisca reato, in caso di comprovata insussistenza dei requisiti relativi all'invalidità, alla totale inabilità lavorativa e alla condizione di gravità, richiesti ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, si applica l'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, si applicano anche agli accertamenti circa la sussistenza dei requisiti relativi all'invalidità, alla totale inabilità lavorativa e alla condizione di gravità, richiesti ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

9. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 14, lettera e-*bis)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni in materia di requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto continuano altresì ad applicarsi, ai lavoratori che maturino, entro ventiquattro mesi successivi al 31 dicembre 2011, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *a)*, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, a condizione che ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti:

a) abbiano fruito, alla data del 31 dicembre 2011, del congedo per assistenza ai figli con *handicap* grave, ai sensi dell'articolo 33, comma 1 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per un periodo complessivamente non inferiore a due anni;

b) abbiano assistito continuativamente, per almeno diciotto anni, uno o più figli conviventi disabili in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con percentuale di invalidità riconosciuta pari al 100 per cento e con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli arti quotidiani della vita, ai sensi della tabella di cui al citato decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, ai quali sia stata concessa, a seguito di istanza presentata prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, l'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 21 novembre 1988, n. 508;

c) i figli conviventi disabili non percepiscano alcuna contribuzione per attività lavorativa;

d) alla data del 31 dicembre 2011, i figli disabili non risultino deceduti.

10. Nel caso di *handicap* congenito o di *handicap* che si manifesta dalla nascita, certificato da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, l'assistenza continuativa è comunque calcolata dalla data di nascita. Ai fini del computo del periodo di assistenza continuativa di cui al comma 1, lettera *b)*, del presente articolo, non rilevano i periodi di ricovero a tempo pieno e in modo continuativo dei figli disabili in istituti specializzati, ad eccezione dei periodi per i quali vi sia certificazione medico-sanitaria dell'istituto di ricovero che attesti la necessità a fini terapeutici della

presenza di un genitore.

11. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di presentazione all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) della domanda di accesso al beneficio di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, nonché le ulteriori misure attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

12. All'articolo 6, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",nonché i periodi di congedo fruiti dai genitori di soggetto con handicap in situazione di gravità, comprensivi dei periodi di prolungamento del congedo ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151"».

Conseguentemente,

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

? all'articolo 12, al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «A decorrere dal 1º gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a dodici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a quattordici volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 10 per cento della parte eccedente quattordici volte il trattamento minimo INPS fino a venti volte il trattamento minimo INPS, al 15 per tentò della parte eccedente venti volte il trattamento minimo INPS fino a trenta volte il trattamento minimo INPS e al 20 per cento della parte eccedente trenta volte il trattamento minimo INPS.» e dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo», sono soppresse;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata per l'anno 2014 agli interventi in favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

12.0.2

RITA GHEDINI, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

*Dopo l'***articolo 12** *inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis.*

(Disposizioni per il riconoscimento ai lavoratori della libertà di scelta nell'accesso al trattamento pensionistico per i lavoratori espulsi dal mercato del lavoro)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano un'anzianità contributiva di almeno 35 anni possono accedere al pensionamento flessibile al compimento del requisito minimo di 62 anni di età fino al requisito massimo di 70 anni di età, purché l'importo dell'assegno, secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza, sia almeno pari a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale, e purché siano stati licenziati per giustificato motivo oggettivo o collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, o collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, o titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 31 dicembre 2013, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione.

2. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione si calcola per ciascuna lavoratrice o lavoratore l'importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza Alla quota calcolata con il sistema retributivo si applica la riduzione o la maggiorazione di cui alla tabella A allegata alla presente legge, in relazione all'età di pensionamento

effettivo e agli anni di contributi versati, al fine di conseguire l'invarianza dei costi tra i due sistemi.

3. Sono fatte salve, se più favorevoli, le disposizioni in materia. di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, nonché le disposizioni in materia di esclusione dai limiti anagrafici per i lavoratori che hanno maturato il requisito di anzianità contributiva di almeno quarantuno anni.

4. In via transitoria, fino al 31 dicembre 2016, l'adeguamento dei requisiti anagrafici e contributivi di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita è determinato nella misura di tre mesi complessivi, in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

Tabella A

(Articolo 1, comma 2)

Età di pensionamento effettivoAnni di contribuzione353637383940627?8--
7,7?7,3?6,9?6?363?6?5,7?5,3?4,9?4?264?4?3,7?3,3?2,9?2?165?2?1,7?1,3?0,9?0,5?0,366 0 0 0 0 0
067 2 2 2 2 2 268 4 4 4 4 4 469 6 6 6 6 6 670 8 8 8 8 8 8».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

? all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

? all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

? all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo" sono soppresse;

? all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»;

? all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;

? all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.»;

? all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"»;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

12.0.3

GIUSEPPE ESPOSITO

*Dopo l'***articolo 12***, aggiungere il seguente:*

«Art. 12-*bis.*

1. Gli Istituti Pubblici di Educazione con personalità giuridica propria che all'entrata invigore della presente legge non hanno più i requisiti per esercitare le attività del proprio oggetto sociale

devono essere commissariate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La nomina del commissario, avviene con decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca che vi procede con il provvedimento che ordina la liquidazione.

3. Al commissario compete l'attività di liquidazione.

4. Il commissario liquidatore degli Istituti Pubblici di Educazione viene nominato Presidente uscente».

12.0.4

MANDELLI

*Dopo l'***articolo 12***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis.*

1. Al comma 2, dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Al primo periodo, le parole: "1º gennaio 2013", sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2014";

2) Al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014";

3) Al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014"».

Conseguentemente, all'articolo 9 sopprimere il comma 13.

12.0.5

MILO, D'ANNA, FALANGA, LANGELLA, SIBILIA

*Dopo l'***articolo 12***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis.*

1. Al comma 2, dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Al primo periodo, le parole: "1º gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2014";

2) Al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014";

3) Al terzo, periodo, le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014"».

13.1

COMAROLI, BITONCI

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «all'importo di 19.390 milioni» *con le seguenti:* «all'importo di 19.540 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 8, sostituire dalle parole: «triennio 2014-2016» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «biennio 2015-2016».

Conseguentemente, all'articolo 7 sopprimere il comma 3 e al comma 6, sostituire le parole: «100 milioni» *con le seguenti:* «90 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 13, sopprimere i commi 12,13, 14 e 15.

13.2

COMAROLI, BITONCI

All'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

«*a)* al comma 1, sostituire la lettera *b)* con la seguente: "*b)*: al secondo periodo, la parola '2016' è sostituita con la seguente: '2017'";

b) al comma 1, sopprimere la lettera *c)*;

c) sopprimere il comma 2;

d) sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Al comma 450 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.228, la parola: "2016" è sostituita con la seguente: "2017";

e) sostituire il comma 12 con il seguente:

12. Per l'anno 2014 le regioni a statuto ordinario assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziare, per l'importo di 560 milioni di euro.

f) sostituire il comma 13 con il seguente:

13. L'ammontare del concorso in termini di saldo netto da finanziare per ciascuna regione è determinato mediante accordo da sancire entro il 31 gennaio 2014 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da recepire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 febbraio 2014. In caso di mancata deliberazione della Conferenza, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è comunque emanato entro il 15 febbraio 2014.

g) sostituire il comma 14 con il seguente:

14. Le somme di cui al comma 13 sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale entro il 31 marzo 2014 e non sono considerate ai fini del Patto di stabilità interno».

13.3

COMAROLI, BITONCI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 dopo il comma 449 è inserito il seguente comma 449-bis:

"449-*bis.* L'ammontare dell'obiettivo di ciascuna regione a statuto ordinario in termini di competenza eurocompatibile, per gli esercizi dal 2014 al 2017, è determinato a seguito dell'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Lo scostamento dell'ammontare di ciascun obiettivo come sopra determinato, calcolato in termini di obiettivo pro-capite, non potrà comunque superare, in valore assoluto, il 10 per cento dell'ammontare dell'obiettivo pro-capite complessivo delle regioni a statuto ordinario.

In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è comunque emanato, ripartendo l'obiettivo complessivo in proporzione alla popolazione residente in ciascuna regione a statuto ordinario, alla fine del terzultimo anno precedente, secondo i dati ISTAT"».

13.4

COMAROLI, BITONCI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 dopo il comma 449 è inserito il seguente comma 449-bis:

"449-*bis.* L'ammontare dell'obiettivo di ciascuna regione in termini di competenza eurocompatibile, per gli esercizi dal 2014 al 2017, è determinato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 31 gennaio di ciascun anno, d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni, in proporzione alla popolazione residente alla fine del terzultimo anno precedente, secondo i dati ISTAT"».

13.5

STEFANO, URAS, DE PETRIS

Al comma 2, dopo la tabella, aggiungere il seguente periodo: «Gli importi indicati per ciascuna Regione nella suddetta tabella possono essere modificati, a invarianza di concorso complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio di ciascun anno, nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da recepire con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 febbraio di ciascun anno».

13.6

TOMASELLI

Al comma 2, dopo la tabella, aggiungere il seguente periodo: «Gli importi indicati per ciascuna Regione nella suddetta tabella possono essere modificati, a invarianza di concorso complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio di ciascun anno, nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da recepire con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 febbraio di ciascun anno».

13.7

STEFANO, URAS, DE PETRIS

Al comma 2, dopo la tabella aggiungere il seguente periodo: «Gli importi di cui alla predetta tabella assorbono quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

13.8

TOMASELLI

Al comma 2, dopo la tabella, aggiungere il seguente periodo: «Gli importi di cui alla predetta tabella assorbono quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

13.9

LEPRI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI GIORGI, FAVERO, FISSORE, GATTI, MANASSERO, MARCUCCI, MORGONI, MOSCARDELLI, PADUA, PAGLIARI, SCALIA, SPILABOTTE, ZANONI, RITA GHEDINI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. Sono esclusi dalle ulteriori riduzioni del complesso delle spese finali delle Regioni disposti dai commi da 1 a 5 del presente articolo i trasferimenti iscritti nella Tabella C per gli anni 2014, 2015 e 2016 al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: ? 6.000;
2015: ? 1.000;
2016: ? 1.000.

13.10

TOMASELLI

Sopprimere il comma 6.

13.11

STEFANO, URAS, DE PETRIS

Sopprimere il comma 6.

13.12

BITONCI, COMAROLI

Sopprimere il comma 6.

13.13

TOMASELLI

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. A decorrere dal 1º gennaio 2014, sono soppresse:

a) le lettere *b)* e *c)* dell'articolo 1, comma 463, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

b) lettere *b)* e *c)* dell'articolo 32, comma 24, della legge 12 novembre 2011, n. 183».

Conseguentemente: alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 30.000;
2015: ? 30.000;

2016: ? 30.000.

13.14

STEFANO, URAS, DE PETRIS

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Sono abrogate, a decorrere dal 2014, le disposizioni di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 463 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e le disposizioni di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 24 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183».

13.15

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. Al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.213, le parole: "del rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di stabilità interno" sono soppresse e dopo le parole: "gli equilibri economico finanziari degli Enti e" sono aggiunte le seguenti: "per la verifica con riferimento ai rendiconti consuntivi, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno".

6-*ter*. AI comma 167 dell'articolo 1 delle legge 23 dicembre 2005, n.266, dopo le parole: "del rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di stabilità interno" sono aggiunte le parole: "con riferimento al rendiconto"».

13.16

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. In sede di emanazione del decreto direttoriale previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni ed integrazioni, le quote di anticipazione attribuite alle regioni, ma non richieste da queste ultime, restano nella disponibilità delle medesime per il completa mento dei programmi di investimento tecnologici in sanità e dei relativi pagamenti alle imprese. Per quanto previsto al periodo precedente non si applica il comma 5, dell'articolo 3, del richiamato decreto-legge n. 35 del 2013».

13.17

TOMASELLI

Sopprimere il comma 7.

13.18

STEFANO, URAS, DE PETRIS

Sopprimere il comma 7.

13.19

BITONCI, COMAROLI

Sopprimere il comma 7.

13.20

BITONCI, COMAROLI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 32, comma 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono aggiunte le seguenti lettere:

"*n-quinquies)*delle spese relative ai contributi per il diritto allo studio degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado;

n-sexies) delle spese destinate alle borse di studio universitarie riscosse a titolo di tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e di cui al Fondo integrativo statale previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68."».

13.21

BROGLIA, ZANONI, LAI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunta la seguente lettera:

"*n-quinquies)* delle spese per i pagamenti effettuati in favore degli enti locali, soggetti al patto di stabilità interno, a valere sui residui passivi di parte capitale."».

Conseguentemente:

? *all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:* «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni»;

? *all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole:* «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni» *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

? *all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole:* «2 per mille» *con le seguenti:* «2,1 per mille»;

? *all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:*

«22-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;

? *all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento"»;

? *alla tabella A, voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 30.000;
2015: ? 30.000;
2016: ? 30.000.

13.22

RUTA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 32, comma 4, della legge n. 183, del 12 novembre 2011, dopo la lettera *n-quater)* è aggiunta la seguente:

"*n-quinquies)* per il triennio 2014-2016, delle spese sostenute dalla Regione Molise, a valere sul fondi stanziati dalla delibera CIPE n. 62 del 2011, per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e del novembre 2002, in ragione dei trasferimenti dello Stato alla Regione Molise, secondo i seguenti tetti massimi annuali: 100,2 milioni di euro per l'anno 2014, 110 milioni di euro per l'anno 2015 e 136 milioni di euro per l'anno 2016"».

Conseguentemente:

? *all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:* «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni»;

? *alla tabella A, voce* Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 30.200;
2015: ? 10.000;
2016: ? 36.000.

13.23

RUTA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 32, comma 4, della legge n. 183, del 12 novembre 2011, dopo la lettera *n-quater)* è aggiunta la seguente:

"*n-quinquies)* per il triennio 2014-2016, delle spese sostenute dalla regione Molise, a valere sul

fondi stanziati dalla Delibera CIPE n. 62 del 2011, per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e del novembre 2002, in ragione dei trasferimenti dello Stato alla Regione Molise, secondo i seguenti tetti massimi annuali: 100,2 milioni di euro per l'anno 2014, 110 milioni di euro per l'anno 2015 e 136 milioni di euro per l'anno 2016"».

Conseguentemente:

? *all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:* «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «40 milioni di euro per l'anno 2014, 630 milioni nell'anno2015 e 1.370 milioni»;

? *all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole:* «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni» *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

? *alla tabella A, voce* Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 10.200;
2015: ? 30.000;
2016: ? 26.000.

13.24

RUTA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Al comma 4, articolo 32, della legge 12 novembre 2011 n. 183 dopo la lettera *n-quater)* è aggiunta la seguente:

"*n-quinquies)* per gli anni 2014, 2015 e 2016 delle spese sostenute dalla Regione Molise, a valere sui fondi stanziati dalla Delibera CIPE n. 62 del 2011 per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e del novembre 2002, in ragione dei trasferimenti dello Stato alla Regione Molise. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

13.25

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 32, comma 4, della legge n. 183 del 12 novembre 2011, dopo la lettera *n-quater)* è aggiunta la seguente:

"*n-quinquies)* per il triennio 2014-2016, delle spese sostenute dalle Regioni per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici"».

13.26

BITONCI, COMAROLI

Aggiungere i seguenti commi:

«7-*bis*. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è aggiunta la seguente lettera:

"*n-quinquies)* delle spese a valere sulle risorse assegnate a favore della Regione del Veneto e destinate ad interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna».

7-*ter*. La disposizione di cui al comma precedente opera nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro dall'anno 2015».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla

predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 50 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

13.27

BITONCI, COMAROLI

Aggiungere il seguente comma:

«7-*bis*. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è aggiunta la seguente lettera:

"*n-quinquies)* delle spese finalizzate alla difesa idraulica e idrogeologica del territorio, degli abitati, dei beni e delle infrastrutture, alla regimazione dei corsi d'acqua ed alla sistemazione dei versanti nonché alla valorizzazione, difesa, manutenzione e ripascimento dei litorali"».

13.28

COMAROLI, BITONCI, BISINELLA

Aggiungere il seguente comma:

«7-*bis*. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunta la seguente lettera:

"*n-quinquies)* delle spese per i pagamenti effettuati in favore degli enti locali, soggetti al patto di stabilità interno, a valere sui residui passivi di parte capitale"».

13.29

COMAROLI, BITONCI

Aggiungere il seguente comma:

«7-*bis*. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunta la seguente lettera:

"*n-quinquies)* per gli anni 2014, 2015, 2016, delle spese relative ai percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, realizzati ai sensi della legge n. 53 del 28 marzo 2003 e del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226"».

13.30

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, LAI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. L'articolo 1, il comma 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è così modificato: dopo le parole "per l'anno 2013" sono aggiunte: "e 2014". Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è abrogato».

13.31

COMAROLI, BITONCI, BISINELLA

Aggiunto il seguente comma 7-bis:

«L'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è così modificato, dopo le parole: "per l'anno 2013" sono aggiunte: "e 2014"».

Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 è abrogato.

13.32

LAI, CUCCA, ANGIONI

Al comma 8 aggiungere infine il seguente periodo:

«Detto maggior gettito sarà dato dalla differenza fra l'importo delle entrate erariali conseguenti all'applicazione delle nuove aliquote e l'importo quello che si sarebbe ottenuto, a parità di spesa, finale per il contribuente, continuando ad applicare le precedenti aliquote».

13.33

LANIECE, PALERMO, ZELLER, ZIN, PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER

Al comma 9, sopprimere il secondo periodo.

13.34

ZELLER, PALERMO, BERGER

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Le disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 16 cessano di avere applicazione qualora vengano raggiunte intese, entro il 30 giugno 2014, tra lo Stato e ciascuna autonomia speciale in merito all'adozione di interventi diversi, in grado di concorrere in misura corrispondente al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per il periodo considerato nei medesimi commi 8, 9 e 16».

Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «entro il 30 aprile 2014», *con le seguenti:* «entro il 30 giugno 2014».

13.35

ZELLER, BERGER, PALERMO

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-*bis*. Mediante intesa tra lo Stato e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da concludersi entro il 30 giugno 2014, è definito l'ambito per il trasferimento o la delega delle funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti, in particolare, alle agenzie fiscali dello Stato e alle funzioni amministrative, organizzative e di supporto riguardanti la giustizia civile, penale e minorile, con esclusione di quelle relative al personale di magistratura, nonché al Parco Nazionale dello Stelvio. L'assunzione di oneri avviene in luogo e nei limiti delle riserve di cui all'articolo 13, comma 8, e computata quale concorso al riequilibrio della finanza pubblica nei termini dello stesso comma. Con il predetto accordo, lo Stato e le Province autonome di Trento e di Bolzano individuano gli *standard* minimi di servizio e di attività che lo Stato si impegna a garantire sul territorio provinciale con riferimento alle funzioni i cui oneri sono sostenuti dalle province, nonché i parametri e le modalità per la quantificazione e l'assunzione degli oneri. Con apposite norme di attuazione avviene il completamento del trasferimento o della delega delle funzioni statali oggetto dell'intesa».

13.36

ZELLER, BERGER, PALERMO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 117, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

"117. Ciascuna delle due Province autonome assicura annualmente un intervento finanziario pari a 40 milioni di euro istituendo apposite postazioni nel bilancio pluriennale";

b) dopo il comma 117, è inserito il seguente:

"117-*bis*. Con successiva intesa tra le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Regioni Lombardia e Veneto, sentito il Ministero per gli affari regionali vengono definiti:

1) i criteri di individuazione dei progetti e delle iniziative di cui al comma precedente, riservando in ogni caso una quota di finanziamento a progetti a valenza sovraregionale;

2) le modalità di gestione delle risorse, garantendo l'erogazione dei finanzia menti annuali da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al comma 117, secondo il principio-dei fabbisogni di cassa;

3) le modalità di gestione dei progetti approvati e finanziati nelle annualità 2010-11 e 2012 dall'Organismo di Indirizzo e delle relative risorse";

c) i commi da 118 a 121 sono soppressi».

13.37

BARANI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. Nelle Regioni sottoposte a Piani di Rientro e/o a limitazioni di assunzioni, gli Enti del S.S.N. possono coprire posti dirigenziali in area amministrativa con incarichi a tempo determinato, in presenza di posto vacante in dotazione organica, nel rispetto dei principi e delle regole del decreto legislativo 165/2001 e successive modificazioni, ricorrendo a dipendenti della stessa Azienda o Ente, appartenenti al comparto, in possesso dei requisiti di legge di accesso alla dirigenza e che abbiano

maturato significativa e specifica esperienza nei settori interessati. I posti lasciati liberi da tali dipendenti sono indisponibili per tutta la durata degli incarichi dirigenziali».

13.38

COMAROLI, BITONCI

Al comma 12, sostituire le parole: «secondo gli importi indicati, per ciascuna regione a statuto ordinario, nella tabella seguente» *con le seguenti:* «mediante accordo da sancire, entro il 30 Novembre 2013, nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni».

13.39

RANUCCI, SANGALLI

Al comma 15, sostituire le parole: «escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale e del trasporto pubblico locale» *con le seguenti:* «escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale, del trasporto pubblico locale e al pagamento dei debiti per le infrastrutture».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

? All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

? All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

? All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»;

? Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: ? 30.000;

2015: ? 30.000;

2016: ? 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

13.40

RITA GHEDINI, GATTI, VERDUCCI

Al comma 15, dopo le parole: «del Servizio sanitario nazionale» *aggiungere le seguenti:* «delle politiche sociali e per le non autosufficienze, secondo quanto già previsto dal comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento"».

13.41

CANDIANI, COMAROLI, BITONCI

Al comma 15 le parole: «e del trasporto pubblico locale» *sono sostituite dalle seguenti:* «, del trasporto pubblico locale e del settore agricolo».

13.42

CROSIO, COMAROLI

Al comma 15, sostituire le parole: «e del trasporto pubblico locale» *con le seguenti:* «, del trasporto pubblico locale e dell'evento Expo 2015».

13.43

MAURIZIO ROMANI, TAVERNA, SIMEONI, FUCKSIA

Al comma 15 dopo le parole: «escluse quelle destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale e del trasporto pubblico locale» *è aggiunta la seguente:* «e le risorse per le politiche sociali e

per le non autosufficienze».

Conseguentemente all'articolo 17 dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento».

13.44

RUTA

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 il complesso delle spese finali per la regione Molise è determinato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo al netto di quelle effettuate per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e del novembre 2002. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 30 milioni di euro per l'anno 2014, 30 milioni di euro per l'anno 2015 e 30 milioni di euro per l'anno 2016».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 30.000;
2015: ? 30.000;
2016: ? 30.000.

13.45

FLORIS

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis*. Al comma 3, dell'articolo 16, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, al terzo periodo, dopo la parola "SIOPE", aggiungere le seguenti: "e a decorrere dall'anno 2014, in proporzione al valore del PIL annuo risultante dalle ultime rilevazioni disponibili Istat"».

13.46

BERGER, LANIECE, PALERMO, ZELLER, ZIN

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. Il criterio di riparto assunto per la tabella di cui al comma 16 è anche applicato, a decorrere dal 2014, in caso di mancato accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la determinazione, degli importi degli accantonamenti di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

13.47

ZELLER, PALERMO, BERGER

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. A partire dal 2014, il criterio di riparto assunto per la tabella di cui al comma 16 è altresì applicato, in caso di mancato accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sugli accantonamenti di cui all'articolo 16, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95».

13.48

TOMASELLI

Dopo il comma 17, è aggiunto il seguente:

«17-*bis*. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 24, lettere *b)* e *c)* della legge 12 novembre 2011, n. 183».

13.49

TOMASELLI

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-*bis*. All'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, ultimo periodo, della legge 6 settembre 2011, n. 149, l'anno 2011 è sostituito con l'anno 2007».

13.50

STEFANO, URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 17, è aggiunto il seguente:

«17-*bis*. All'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, ultimo periodo della legge 6 settembre 2011, n. 149, l'anno 2011 è sostituito con l'anno 2007».

13.51

STEFANO, URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 17, è aggiunto il seguente:

«17-*bis*. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 24, lettere *b)* e *c)* della legge 12 novembre 2011, n. 183».

13.52

MANDELLI

Dopo il comma 18, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«18-*bis*. Il Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni, è ridotto per l'anno 2014 nella "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" dell'importo di 560 milioni di euro.

18-*ter*. È istituito il "Fondo per finanziare la riduzione del debito delle Regioni a statuto ordinario" con la dotazione finanziaria per il 2014 di 560 milioni di euro.

18-*quater*. All'onere relativo ai minori interessi attivi derivanti dal comma 18-*bis* pari a 19.000.000 euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni».

13.53

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-*bis*. Il Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n.64 e successive modificazioni, è ridotto per l'anno 2014 nella "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" dell'importo di 560 milioni di euro.

18-*ter*. È istituito il "Fondo per finanziare la riduzione del debito delle Regioni a statuto ordinario" con la dotazione finanziaria per il 2014 di 560 milioni di euro.

18-*quater*. All'onere relativo ai minori interessi attivi derivanti dal comma 19 pari a 19.000.000 euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni».

13.54

MARTINI

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Non sono computate ai fini del vincolo del patto di stabilità interno le risorse statali e regionali nonché le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle regioni per l'esecuzione di interventi finalizzati alla prevenzione del rischio idraulico ed idrogeologico, previsti in piani e programmi statali, regionali e locali in materia di difesa del suolo».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni» *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;

all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia, di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;

all'articolo 18, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «22-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;

all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento"»;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

13.55

CALEO

Dopo il comma 18, inserire i seguenti:

«18-*bis*. All'articolo 5, comma 4-*ter*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A seguito della cessazione dello stato di emergenza, lo Stato, d'intesa con le Regioni interessate, individua le idonee forme di finanziamento per sostenere la ricostruzione delle opere strutturali ed infrastrutturali necessarie a garantire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate dall'emergenza. tenuto conto di quanto disposto ai sensi del comma 2, lettera *c)* , e dei piani di intervento e ricostruzione adottati. Le spese effettuate dalle Regioni ai fini di cui al periodo precedente sono escluse dai limiti del patto di stabilità interno".

18-*ter*. All'articolo 32, comma 4, lettera *h)*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole "legge 24 febbraio 1992, n. 225" sono inserite le seguenti "e di quelle per la ricostruzione delle opere strutturali ai sensi dell'articolo 5, comma 4-*ter*, della medesima legge,"».

13.56

MAURO MARIA MARINO, FAVERO

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. All'articolo 5, comma 4-*ter*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è inserito, in fine, il seguente periodo: "A seguito della cessazione dello stato di emergenza, lo Stato d'intesa con le Regioni interessate individua le idonee forme di finanziamento per sostenere la ricostruzione delle opere strutturali ed infrastrutturali necessarie a garantire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate dall'emergenza, tenuto conto di quanto disposto ai sensi del comma 2, lettera *c)* e dei piani di intervento e ricostruzione adottati. Tali fondi sono esclusi dal patto di stabilità".

18-*ter*. All'articolo 32, comma 4, lettera *h)*, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole "legge 24 febbraio 1992, n. 225" sono inserite le seguenti "e di quelle per la ricostruzione delle opere strutturali ai sensi dell'articolo 5, comma 4-*ter* della medesima legge"».

13.57

RUSSO, DE MONTE, PEGORER, SONEGO, LAI

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. A decorrere dall'esercizio finanziario 2014 non rilevano fra le spese finali delle regioni e province autonome soggette ai limiti del patto di stabilità interno, le spese per la realizzazione degli interventi finanziati dal fondo per lo sviluppo e la coesione sociale di cui alla legge n. 289 del 2002, articoli 60 e 61, e ciò in misura corrispondente alle spese annualmente previste dello Stato per il finanziamento dei medesimi interventi.

18-*ter*. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro il 31 marzo di ogni anno, è quantificato l'importo dell'esclusione di cui al comma 18-*bis* ed è ripartito tra regioni e province autonome in proporzione al fabbisogno di ciascun ente in base ai criteri definiti nel medesimo decreta».

13.58

BROGLIA, VACCARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, RITA GHEDINI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-*bis*. Al fine di agevolare la ripresa delle attività economiche e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, i trasferimenti assegnati a favore delle popolazioni e dei territori terremotati del maggio 2012 della Regione Emilia-Romagna, a titolo di cofinanziamento della quota nazionale e regionale del contributo di solidarietà, sono esclusi dal patto di stabilità interno della Regione stessa nella misura complessiva massima di 60 milioni di euro per l'anno 2014».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "20,8 per cento"».

13.59

PUGLISI, TOCCI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. I finanziamenti stanziati dalle Regioni con fondi propri e gli importi relativi alle tasse regionali per il diritto allo studio di cui all'articolo 3, commi 21, 22, 23 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni».

Conseguentemente,

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni» *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle. singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;

all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere i seguenti: «24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo

2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento"».

all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.»;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

13.60

LAI, CUCCA, ANGIONI, MANCONI, PEGORER, SONEGO

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Analogamente a quanto previsto per le altre regioni e province autonome, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 non rilevano fra le spese finali soggette ai limiti del patto di stabilità interno della Regione autonoma della Sardegna, le spese relative alla realizzazione di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67».

Conseguentemente:

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni»;

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni» *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 30.000;
2015: ? 30.000;
2016: ? 30.000.

13.61

MARINELLO

Dopo il conuna 18 aggiungere il seguente:

«18-*bis*. In attesa del recepimento della Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 in materia di efficienza energetica e in attuazione degli obblighi previsti per gli edifici pubblici dagli articoli 5, 6 e 7 della direttiva medesima, le limitazioni di spesa di cui al presente articolo non si applicano per tutti gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico regionale, ivi comprese le Regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, in tutti i casi in cui è dimostrata la riduzione complessiva di spesa di gestione e la fattibilità tecnico-finanziaria dell'intervento».

Conseguentemente all'articolo 14, dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-*bis*. In attesa del recepimento della Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 in materia di efficienza energerica e in attuazione degli obblighi previsti per gli edifici pubblici dagli articoli 5, 6 e 7 della direttiva medesima, le limitazioni di spesa di cui al presente articolo non si applicano per tutti gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico degli enti locali in tutti i casi in cui è dimostrata la riduzione complessiva di spesa di gestione e la fattibilità tecnico-finanziaria dell'intervento».

13.62

GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Dopo la lettera n-bis) *del comma 4, dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunta la seguente:*

"*n-ter)* per gli anni 2014, 2015 e 2016, delle spese effettuate a valere sulle risorse del

cofinanziamento nazionale dei piani di sviluppo rurale, in attuazione delle disposizioni del Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 500 milioni di euro per l'anno 2014, di 500 milioni di euro per l'anno 2015 e di 500 milioni di euro per l'anno 2016"».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente: "1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003. n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento"».

13.63

BITONCI, COMAROLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«18-*bis*. Al comma 1, lettera *h)*, dell'articolo 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le parole: ", fatta eccezione per quelli già destinati al fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e attualmente corrisposti a valere sul gettito dell'lRAP," sono soppresse».

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è soppresso l'ultimo periodo.

13.64

BITONCI, BELLOT, COMAROLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«18-*bis*. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 254 è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2013 le somme attribuite alle Regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma fino a concorrenza di 120 milioni non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno";

b) al comma 271 è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2013 le somme attribuite alle Regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma fino a concorrenza di 100 milioni non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno";

c) al comma 272 è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2013 te somme attribuite alle Regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma fino a concorrenza di 75 milioni non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno";

d) al comma 273 è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2013 le somme attribuite alle Regioni nell'anno 2013 ai sensi del presente comma non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno"».

13.65

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, la lettera *n-bis)* è sostituita dalla seguente:

"*n-bis)* delle spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari, ivi comprese le spese sostenute utilizzando le risorse derivanti dalla riduzione del cofinanziamento nazionale e destinate all'attuazione del Piano di azione e coesione. Per le regioni ricomprese nell'obiettivo convergenza e nel regime di *phasing* in nell'obiettivo competitività, di cui al Regolamento del consiglio (CE) n. 1083/2006, tale esclusione è subordinata all'Accordo sull'attuazione del Piano di azione coesione del 15 novembre 2011"».

13.66

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la

razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e di servizi, anche nel contesto del sistema a rete di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni e le città metropolitane che non abbiano ancora costituito una propria centrale di committenza possono stipulare con Consip Spa apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti sulla cui base Consip svolge attività di centrale di committenza, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le regioni sottoposte, sulla base della normativa vigente, ai piani di rientro dai *deficit* sanitari sono tenute a procedere ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ovvero ai sensi del precedente periodo».

13.67

BITONCI, COMAROLI

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Per l'anno 2013 è attribuito a regione Lombardia un contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese in conto capitale per la realizzazione di EXPO 2015. Il contributo di cui al periodo precedente non è computato ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno. AI relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modifiche e integrazioni, utilizzando la dotazione per l'anno 2013 della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" e per i minori interessi attivi derivanti, pari a 850.000 euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni».

13.68

PEGORER, SONEGO, DE MONTE, RUSSO, LAI

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274, recante: "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di sanità penitenziaria", all'articolo 49, primo comma, numero 7, dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, le parole: "nove decimi" sono sostituite con le parole: "9,19 decimi"».

13.69

DE MONTE, PEGORER, RUSSO, SONEGO, LAI

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Analogamente a quanto previsto per le altre regioni e province autonome, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 non rilevano fra le spese finali soggette ai limiti del patto di stabilità interno della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, le spese relative alla realizzazione di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67».

13.70

PERRONE

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-*bis*. Le Regioni applicano il principio dell'irretroattività dei giudizi di illegittimità costituzionale resi dalla Corte costituzionale su leggi regionali di stabilizzazione ai rapporti di lavoro consolidati nei Servizi sanitari regionali con il conseguente ripristino del rapporto di lavoro a tempo indeterminato degli operatori sanitari de-stabilizzati».

13.71

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 321, dopo le parole: "della citata Tabella 2", sono inserite le seguenti parole: "fino all'anno d'imposta 2011".

13.72

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

«18-*bis*. Il comma 8 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modiflcazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 è abrogato».

13.73

MANASSERO

Dopo il comma 18 inserire il seguente:

«18-*bis*. All'articolo 14, comma 31-*ter,* lettera *b)* decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, le parole: "1º gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2015"».

13.0.1

BITONCI, COMAROLI

*Dopo l'***articolo 13***, è aggiunto il seguente:*

«Art. 13-*bis.*

1. A partire dal 1º gennaio 2014, è istituito presso Cassa depositi e prestiti un apposito Fondo per operazioni di cessione dei crediti scaduti o esigibili, anche mediante cartolarizzazione degli stessi con costi ed oneri finanziari a carico delle amministrazioni debitrici.

2. La disposizione si applica a favore degli Enti locali che:

a) hanno rispettato il Patto di stabilità nell'ultimo triennio;

b) non abbiano dichiarato il dissesto finanziario, così come previsto all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, negli ultimi dieci esercizi;

c) non abbiano decretato, negli ultimi dieci esercizi lo scioglimento del consiglio comunale, ovvero di quello provinciale, a seguito di fenomeni di infiltrazioni e di condizionomento di tipo mafioso.

3. La dotazione del Fondo opera nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2014, a 100 milioni per l'anno 2015 e a 100 milioni per il 2016».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C sono ridotte in maniera lineare di 50 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

14.1

CERONI, BONFRISCO, MILO, MANDELLI

All'articolo 14, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, le parole: "a decorrere dall'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "per il solo anno";

2) al comma 19, sostituire le parole: "e a decorrere dal 2013" con le seguenti: "per il solo 2013";

3) sopprimere ogni altra disposizione in contrasto con quelle di cui alle precedenti lettere.

b) al comma 1, lettera *c)*, sopprimere la frase che va dalle parole: ", a 14,07" fino alle parole: "al 2017";

c) al comma 3, lettera *c)*, sopprimere le frase che va dalle parole: ", a 15,07" fino alle parole: "e 2017"».

Conseguentemente, al maggior onere, valutato in 1.000 milioni per ciascuno degli anni del periodo del quadriennio 2014-2017, si provvede mediante corrispondente incremento degli importi indicati nella Tabella richiamata al comma 2, dell'articolo 13.

14.2

ZANONI, BROGLIA, LAI, CUOMO

Al comma 1, sostituire le lettere c) *e* d) *con le seguenti:*

c) *le parole:* «e a 14,8 per cento per gli anni 2013 e successivi», *sono sostituite dalle seguenti:* «, a 14,8 per cento per l'anno 2013, a 14,07 per cento per l'anno 2014, a 12,05 per cento per gli anni dal 2015 al 2017»;

d) *le parole:* «e a 14,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016», *sono sostituite dalle seguenti:* «e a 14,07 per cento per l'anno 2014 e a 12,05 per cento per gli anni dal 2015 al 2017».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le lettere b) *e* c) *dalle seguenti:*

b) al comma 6 lettera b) *le parole:* «e a 15,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016», *sono sostituite dalle seguenti:* «a 15,8 per cento per l'anno 2013, a 15,07 per cento per l'anno 2014 e a 13,05 per cento per gli anni dal 2015 a12017»;

c) *al comma 6 lettera* c) *le parole:* «a 13 per cento per l'anno 2013 e a 15,8 per gli anni dal 2014 al 2016», *sono sostituite dalle seguenti:* «a 13 per cento per l'anno 2013, a 15,07 per cento per l'anno 2014 e a 13,05 per cento per gli anni dal 2015 al 2017»;

al comma 32 dell'articolo 10 sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro», *con le seguenti:* «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni»;

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni», *con le seguenti:* «200 milioni», *e all'elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille», *con le seguenti:* «2,2 per mille»;

all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;

all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;

all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148», *le parole:* «20 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «22 per cento»;

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: ? 30.000;
2015: ? 30.000;
2016: ? 30.000.

14.3

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, BERTOROTTA

Al comma 1, sostituire le lettere c) *e* d) *con le seguenti:*

c) le parole: «e al 14,8 per cento per gli anni 2013 e successivi», sono sostituite dalle seguenti: «, a 14,8 per cento per l'anno 2013, a 14,07 per cento per l'anno 2014, a 12,05 per cento per gli anni dal 2015 al 2017»;

d) le parole: «e al 14,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016», sono sostituite dalle seguenti: «e 14,07 per cento per l'anno 2014 e a 12,05 per cento per gli anni dal 2015 al 2017».

Al comma 3, sostituire le lettere b) *e* c) *con le seguenti:*

b) al comma 6, lettera *b),* le parole: «e al 15,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016», sono sostituite dalle seguenti: «al 15,8 per cento per l'anno 2013, al 15,07 per cento per l'anno 2014, a 13,05 per cento per gli anni dal 2015 al 2017»;

c) al comma 6, lettera *c),* le parole: «e al 13 per cento per l'anno 2013 e a 15,8 per gli anni dal 2014 al 2016», sono sostituite dalle seguenti: «al 13 per cento per l'anno 2013 e 15,07 per cento per l'anno 2014 e al 13,5 per cento per gli anni dal 2015 al 2017»;

Conseguentemente, al comma 34 dell'articolo 10, sopprimere l'ultimo periodo;

Conseguentemente ancora, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003. n. 269.convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento"».

14.4

COMAROLI, BITONCI

Al comma 1, sostituire le lettere c) *e* d) *con le seguenti:*

c) le parole: «e al 14,8 per cento per gli anni 2013 e successivi», *sono sostituite dalle seguenti:* «, a 14,8 per cento per l'anno 2013, a 14,07 per cento per l'anno 2014, a 12,05 per cento per gli anni dal 2015 al 2017»;

d) le parole: «e al 14,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016», *sono sostituite dalle seguenti:* «e 14,07 per cento per l'anno 2014 e a 12,05 per cento per gli anni dal 2015 al 2017».

14.5

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, BERTOROTTA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183, dopo il comma 16, aggiungere il seguente comma:

"16-*bis*. Per l'anno 2014, l'obiettivo di saldo finanziario dei Comuni derivante dall'applicazione delle percentuali di cui al comma 2, è rideterminato attraverso decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, entro il 15 gennaio 2014. Il predetto decreto deve garantire che per nessun Comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con le modalità previste dalla normativa previgente. Con lo stesso decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono rideterminate per ciascun Comune le percentuali massime di cui al comma 6, lettere *b)* e *c)*, incrementando di un punto percentuale della spesa corrente media 2009-2011 le percentuali individuate dai periodi precedenti"».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39 comma 13 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento"».

14.6

BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 123, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 aggiungere il seguente periodo:

Per l'anno 2014 la predetta quota del 50 per cento è distribuita ai Comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti di ciascun territorio regionale fino al conseguimento del saldo

finanziario pari a zero. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla predetta quota .sono distribuiti tra i comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti, di tutte le regioni di cui al comma 122, che presentino un saldo finanziario superiore allo zero».

14.7

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 1, inserire il seguente 1-bis:

«1-*bis.* All'articolo 1 comma 123 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 aggiungere il seguente periodo:

"Per l'anno 2014 la predetta quota del 50 per cento è distribuita ai Comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti di ciascun territorio regionale fino al conseguimento del saldo finanziario pari a zero. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla predetta quota sono distribuiti tra i comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti, di tutte le regioni di cui al comma 122, che presentino un saldo finanziario superiore allo zero"».

14.8

BLUNDO, CASTALDI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, BERTOROTTA

Dopo il comma 2, inserire e il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183, dopo il comma 2-ter, è aggiunto il seguente:

"2-*quater*. Per la determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario i comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009, di cui al decreto del commissario delegato del 16 aprile 2009 e del decreto dei 27 luglio 2009, escludono dalla base di calcolo le spese correnti sostenute nel triennio 2009-2011 per fronteggiare tale calamità naturale. Alla compensazione degli effetti finanziari si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189"».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. A decorrere dallo gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:

a) 13,1 per cento, tino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;

b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;

c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;

d) 9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;

e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella der2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008».

14.9

LUIGI MARINO, LANZILLOTTA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 2-*ter* aggiungere il seguente:

"2-*quater* ? Per la determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario i comuni escludono dalla base di calcolo le spese correnti sostenute nel triennio 2009-2011 per la quota di spesa che gestiscono per funzioni e servizi in forma associata per altri enti. Alla compensazione degli effetti finanziari si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189"».

14.10

ZANONI, BROGLIA, LAI, CUOMO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 aggiungere il seguente comma:

"2-*bis*. Per la determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario i comuni escludono dalla base di calcolo le spese correnti sostenute nel triennio 2009-2011 per la quota di spesa che gestiscono per funzioni e servizi in forma associata per altri enti.

Alla compensazione degli effetti finanziari si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189"».

14.11

BROGLIA, ZANONI, LAI, PEZZOPANE, CUOMO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*quinquies* Per la determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario i comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009, di cui al decreto del commissario delegato del 16 aprile 2009 e del decreto del 27 luglio 2009, escludono dalla base di calcolo le spese correnti sostenute nel triennio 2009-2011 per fronteggiare tale calamità naturale. Alla compensazione degli effetti finanziari si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189"».

Conseguentemente,

a) *ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*

? *all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:* «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «50 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

? *all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole:* «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni»;

? *all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

? *all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole:* «2 per mille» *con le seguenti:* «2,1 per mille»;

? *all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:* «24-*bis.* Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "21 per cento";

? *alla Tabella A, voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 30.000;
2015: ? 30.000;
2016: ? 30.000.

14.12

ZANONI, BROGLIA, LAI, CALEO, BORIOLI, CUOMO

Dopo il comma 1, inserire seguente:

«1-*bis.* All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183, aggiungere il seguente comma:

"Per l'anno 2014 l'obiettivo di saldo finanziario dei Comuni derivante dall'applicazione delle percentuali di cui al comma 2 è rideterminato attraverso decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 15 gennaio 2014. Il predetto decreto deve garantire che per nessun comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media

2007-2009 con le modalità previste dalla normativa previgente.

Con lo stesso decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono rideterminate per ciascun Comune le percentuali massime di cui al comma 6 lettere *b)* e *c)*, incrementando di un punto percentuale della spesa corrente media 2009-2011 le percentuali individuate dai periodi precedenti1».

Conseguentemente,

a) *ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*

? *all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:* «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «50 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

? *all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole:* «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

? *alla Tabella A, voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 30.000;
2015: ? 30.000;
2016: ? 30.000.

14.13

BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, aggiungere il seguente comma:

"26-*bis*. In caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno per sentenze passate in giudicato o per sentenze immediatamente esecutive non si applicano le sanzioni di cui al comma 26.

Alla compensazione degli effetti finanziari si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189"».

Conseguentemente,

a) *ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*

? *all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:* «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «50 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

? *all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole:* «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

? *alla Tabella A, voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 30.000;
2015: ? 30.000;
2016: ? 30.000.

14.14

COMAROLI, BITONCI

Al comma 3, sostituire le lettere b) *e* c) *con le seguenti:*

«*b)* al comma 6 lettera *b)* le parole: "e a 15,8 per cento per gli anni dal 2013 al 2016", sono sostituite dalle seguenti: "a 15,8 per cento per l'anno 2013, a 15,07 per cento per l'anno 2014 e a 13,05 per cento per gli anni dal 2015 al 2017";

c) al comma 6 lettera *c)* le parole: "a 13 per cento per l'anno 2013 e a 15,8 per gli anni dal 2014 al 2016", sono sostituite dalle seguenti: "a 13 per cento per l'anno 2013, a 15,07 per cento per l'anno 2014 e a 13,05 per cento per gli anni dal 2015 al 2017».

Conseguentemente, al comma 34 dell'articolo 10 l'ultimo periodo è abrogato.

14.15

URAS, DE PETRIS

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

«*a)* capoverso 9-*bis*, sostituire il primo periodo con il seguente: "Per il triennio 2014-2016 nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno, non sono considerati, per un importo complessivo di 3.000 milioni di euro, i pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni";

b) capoverso 9-*quater*, primo periodo, sostituire dalle parole: "Gli enti locali" fino alle parole: "degli spazi concessi" con le seguenti: "Gli enti locali che, sulla base della certificazione di cui al comma 20, risultano non aver effettuato entro il primo esercizio finanziario di riferimento del triennio, pagamenti per almeno il 60 per cento degli spazi concessi"».

14.16

URAS, DE PETRIS

Al comma 4, capoverso 9-bis*, apportare le seguenti modificazioni:*

«*a)* sostituire le parole: "per l'anno 2014" con le seguenti: "Al fine di consentire la creazione di nuova e qualificata occupazione, per il triennio 2014-2016";

b) sostituire le parole: "per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro", con le seguenti: "per un importo complessivo di 2.000 milioni di euro per ciascun anno del triennio";

c) dopo le parole: "sostenuti dalle province e dai comuni", aggiungere le seguenti: "per gli investimenti in riqualificazione delle periferie attraverso piani di recupero; interventi di salvaguardia dell'assetto idrogeologico dei territori; messa in sicurezza degli edifici scolastici; recupero, salvaguardia e sviluppo del patrimonio artistico e ambientale; interventi di risanamento delle reti di distribuzione delle acque potabili; potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo ragionale e al trasporto su ferro; interventi di risparmio energetico attraverso l'utilizzo delle energie rinnovabili"».

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 35 aggiungere il seguente:

«35-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2014, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno si provvede, previa consultazione delle associazioni di categoria, alla razionalizzazione delle spese per compensi dei consigli di amministrazione, nonché delle remunerazioni per i livelli apicali del personale dirigente delle società partecipate in tutto o in l'arte dalla pubblica amministrazione, delle aziende speciali degli enti locali e delle regioni tale da assicurare risparmi pari a 1.000 milioni a decorrere dal 2014».

Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

Conseguentemente all'articolo 17, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis* All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 25 per cento".

14.17

URAS, DE PETRIS

Al comma 4, capoverso 9-bis*, sostituire le parole:* «Per l'anno 2014»*, con le seguenti:* «Per le annualità 2014, 2015 e 2016» *e sostituire le parole:* «1.000 milioni di euro»*, con le seguenti:* «2.000 milioni per il 2014 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 35 aggiungere il seguente:

«35-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2014, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno si provvede, previa consultazione delle associazioni di categoria, alla razionalizzazione delle spese per compensi dei consigli di amministrazione, nonché delle remunerazioni per i livelli apicali del personale dirigente

delle società partecipate in tutto o in l'arte dalla pubblica amministrazione, delle aziende speciali degli enti locali e delle regioni tale da assicurare risparmi pari a 1.000 milioni a decorrere dal 2014».

Conseguentemente all'articolo 17, comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 25 per cento";

7-*ter*. È istituita una imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze ovvero sul complesso dei beni mobiliari e immobiliari comunque detenuti in Italia o all'estero ad esclusione dell'abitazione principale, la ricchezza di famiglie e di imprese al netto delle passività finanziarie e dei beni strumentali superiore a 2 milioni di euro».

14.18

URAS, STEFANO, DE PETRIS

Al comma 4, capoverso 9-bis, *apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire le parole da: «per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «per un importo complessivo di 1.500 milioni di euro, i pagamenti in conto capitale, di cui 1.000 milioni di euro sostenuti dalle province e dai comuni e 500 milioni di euro sostenuti dai comuni per interventi di edilizia scolastica nelle zone a rischio sismico».

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 25 per cento"»;

Conseguentemente all'articolo 17, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 25 per cento"»

14.19

SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Al comma 4, capoverso «9-*bis*», *dopo le parole:* «i pagamenti in conto capitale», *inserire le seguenti:* «sostenuti per interventi inerenti il dissesto idrogeologico, la rete stradale e l'edilizia scolastica».

Al comma 12 le parole: «enti territoriali» *sono sostituite dalle seguenti:* «comuni e province».

Al comma 12, lettera a), *sostituire le parole:* «31 dicembre 2012» *con le seguenti:* «31 dicembre 2013».

Al comma 12, lettera b), *sostituire le parole:* «31 dicembre 2012» *con le seguenti:* «31 dicembre 2013».

Al comma 12, lettera c) *sostituire le parole:* «31 dicembre 2012» *con le seguenti:* «31 dicembre 2013».

Al comma 13, sostituire le parole: «tra i singoli enti territoriali, i comuni, le province e le regioni» *con le seguenti:* «tra i singoli enti locali».

Al comma 14, sopprimere l'ultimo capoverso.

14.20

CALDEROLI, BELLOT, BISINELLA, COMAROLI, BITONCI

Al comma 4, sostituire le parole: «1000 milioni» *con le seguenti:* «2000 milioni».

Al comma 4, capoverso «9-*bis*», *dopo le parole:* «i pagamenti in conto capitale», *inserire le seguenti:* «sostenuti per interventi inerenti il dissesto idrogeologico, la rete stradale e l'edilizia scolastica».

Al comma 12, le parole: «500 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «1000 milioni».

Al comma 12, le parole: «enti territoriali» *sono sostituite dalle seguenti:* «comuni e province».

Al comma 12, lettera a), *sostituire le parole:* «31 dicembre 2012» *con le seguenti:* «31 dicembre 2013».

Al comma 12, lettera b), *sostituire le parole:* «31 dicembre 2012» *con le seguenti:* «31 dicembre 2013».

Al comma 12, lettera c) *sostituire le parole:* «31 dicembre 2012» *con le seguenti:* «31 dicembre 2013».

Al comma 13, le parole: «tra i singoli enti territoriali, i comuni, le province e le regioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «tra province e comuni».

Al comma 14, sopprimere l'ultimo capoverso.

14.21

ZANONI, MAURO MARIA MARINO, BROGLIA

Al comma 4, capoverso «9-*bis*», *dopo le parole:* «i pagamenti in conto capitale», *inserire le seguenti:* «sostenuti per interventi inerenti il dissesto idrogeologico, la rete stradale e l'edilizia scolastica».

Al comma 12 le parole: «enti territoriali» *sono sostituite dalle seguenti:* «comuni e province».

Al comma 12, lettera a), *sostituire le parole:* «31 dicembre 2012» *con le seguenti:* «31 dicembre 2013».

Al comma 12, lettera b), *sostituire le parole:* «31 dicembre 2012» *con le seguenti:* «31 dicembre 2013».

Al comma 12, lettera c) *sostituire le parole:* «31 dicembre 2012» *con le seguenti:* «31 dicembre 2013».

Al comma 13, le parole: «tra i singoli enti territoriali, i comuni, le province e le regioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «tra i singoli enti locali».

Al comma 14, sopprimere l'ultimo capoverso.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

24-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

14.22

BROGLIA, LAI, CUOMO

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

Al capoverso 9-bis *sostituire le parole:* «dalle province e dai comuni» con le seguenti: «dai comuni»;

al capoverso 9-bis *l'ultimo periodo è sostituito con il seguente:* «Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli comuni è assegnato a ciascun ente uno spazio finanziario in proporzione all'obiettivo di saldo finanziario determinato attraverso il comma 2 fino a concorrenza del predetto importo";

Sopprimere il capoverso 9-ter.

14.23

BRUNI, MARINELLO

Al comma 4, capoverso «9-*bis*», *dopo le parole:* «pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni» *inserire le seguenti:* «per interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico».

14.24

URAS, DE PETRIS

Al comma 4, capoverso 9-bis*, primo periodo, aggiungere infine le parole:* «per gli investimenti in riqualificazione delle periferie attraverso piani di recupero; interventi di salvaguardia dell'assetto idrogeologico dei territori; messa in sicurezza degli edifici scolastici; recupero, salvaguardia e sviluppo del patrimonio artistico e ambientale; interventi di risanamento delle reti di distribuzione delle acque potabili; potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo

ragionale e al trasporto su ferro; interventi di risparmio energetico attraverso l'utilizzo delle energie rinnovabili».

14.25

CALEO, VACCARI, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, ELENA FERRARA

Al comma 4, capoverso 9-bis*, dopo le parole:* «pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni» *inserire le seguenti:* «per interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico».

14.26

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

Al comma 4, capoverso 9-bis*, dopo le parole:* «pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni» *inserire le seguenti:* «per interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico».

14.27

COMAROLI, BITONCI

Al comma 4, capoverso 9-bis*, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli comuni è assegnato a ciascun ente che abbia rispettato il Patto di Stabilità Interno negli ultimi tre esercizi uno spazio finanziario in proporzione all'obiettivo di saldo finanziario determinato attraverso il comma 2 fino a concorrenza del predetto importo».

14.28

COMAROLI, BITONCI

Al comma 4), capoverso 9-bis*, dopo le parole:* «si considerano solo» *aggiungere le seguenti:* «gli enti che abbiano rispettato il Patto di Stabilità negli anni 2010, 2011 e 2012».

14.29

LANIECE, PALERMO, ZELLER, ZIN, PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER

All'articolo 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, capoverso 9-bis*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* "Nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, gli enti locali dei rispettivi territori inoltrano la predetta comunicazione alle Regioni e alle province autonome che provvedono alla successiva trasmissione alla Ragioneria generale dello Stato".

b) al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, gli enti locali dei rispettivi territori inoltrano la predetta comunicazione alle Regioni e alle Province autonome che provvedono alla successiva trasmissione alla Ragioneria generale dello Stato"».

14.30

URAS, DE PETRIS

Al comma 4, capoverso 9-ter *sostituire le parole:* «entro il 28 febbraio 2014»*, con le seguenti:* «entro il 1 febbraio 2014».

14.31

CROSIO, COMAROLI

Al comma 4, capoverso 9-quater*, dopo le parole:* «90 per cento degli spazi concessi» *aggiungere le parole:* «o aver ridotto la differenza tra accertamenti e impegni di parte corrente».

14.32

LANZILLOTTA, MAURO MARIA MARINO

Al comma 4, capoverso 9-quater*, dopo le parole:* «90 per cento degli spazi concessi» *aggiungere le seguenti:* «o aver ridotto la differenza tra accertamenti e impegni di parte corrente».

14.33

CERONI

All'articolo 4, capoverso 9-quater*, dopo le parole:* «90 per cento degli spazi concessi» *inserire le parole:*«o aver ridotto la differenza tra accertamenti e impegni di parte corrente».

14.34

RANUCCI, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, SONEGO

Al comma 4, capoverso 9-quater*, dopo le parole:* «90 per cento degli spazi concessi» *inserire le seguenti:* «o aver ridotto la differenza tra accertamenti e impegni di parte corrente».

14.35

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Al comma 4 capoverso 9-quater*, dopo le parole:* «90 per cento degli spazi concessi» *aggiungere le parole:* «o aver ridotto la differenza tra accertamenti e impegni di parte corrente».

14.36

GIBIINO, MARIAROSARIA ROSSI, FLORIS

Al comma 4, capoverso 9-quater*, dopo le parole:* «90 per cento degli spazi concessi» *aggiungere le parole:* «o aver ridotto la differenza tra accertamenti e impegni di parte corrente».

14.37

COMAROLI, BITONCI

Al comma 4, dopo il capoverso 9-quater*, aggiungere il seguente:*

«9-*quinquies*. Al fine di garantire che il riparto del *plafond* complessivo avvenga tra Comuni "equivalenti" in termini di dimensione finanziaria, si suddividono i Comuni in tre fasce omogenee determinate in base alla popolazione residente al 31 dicembre 2013, secondo dati ISTAT».

A ciascuna fascia viene riservata una quota percentuale del *plafond* complessivo parametrata al numero di Comuni appartenenti alla stessa come dalla seguente tabella:

Classe di popolazionePercentuale *Plafond*1.001-15.00050 per cento15.001-50.00030 per cento50.001-100.00010 per cento5 100.00010 per cento In caso di sovra dimensionamento di uno dei sotto-*plafond* da distribuire rispetto alle richieste pervenute, il surplus verrà ripartito ai plafond sottodimensionati secondo il criterio sopra definito».

14.38

D'ADDA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al fine di consentire il pieno raggiungimento degli obiettivi previsti entro il 2015, sono escluse dal computo del Patto di stabilità interno le risorse impiegate dagli enti locali per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi alla realizzazione di Expo 2015, con oneri a valere sulle risorse a disposizione per rallentamento del Patto di stabilità degli enti locali»

Conseguentemente,

-- *all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:* «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

-- *alla Tabella A, voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 40.000;

2015: ? 40.000;

2016: ? 40.000.

14.39

PIZZETTI, AUGELLO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14, inserire il seguente comma:

"14-*bis*. A decorrere dall'esercizio 2014, nel saldo finanziario di parte corrente, individuato ai sensi del comma 3 e rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese a carico del Comune di Campione d'Italia elencate nel Decreto del Ministero dell'Interno prot. n. 09804529/15100-525 del 6 ottobre 1998 riferite alle peculiarità territoriali

dell'exclave. L'esclusione opera nei limiti della spesa media relativa al triennio di riferimento per la fissazione dell'obiettivo di patto, delle spese sostenute per le medesime finalità."».

Conseguentemente:

-- *alla Tabella A, voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 10.000;

2015: ? 10.000;

2016: ? 10.000.

14.40

FISSORE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Oltre alle risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea e alle relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni, non sono considerate nel saldo finanziario di competenza mista del patto di stabilità anche le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali, regionali e comunali. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni.»

14.41

FISSORE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Le spese per investimenti sono escluse dal computo del patto di stabilità se finanziate con entrate straordinarie di parte corrente derivanti da lasciti, donazioni, contenziosi, arbitrati, erogazioni liberali e premi assicurativi».

14.42

BERTUZZI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. Al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Interno 10 ottobre 2012, recante Modalità e termini per il riparto dei contributi spettanti, a decorrere dall'anno 2013, ai comuni scaturenti da procedure di fusione realizzate negli anni 2012 e successivi, le parole: "30 settembre dell'anno di costituzione" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre dell'anno di costituzione"».

14.43

STEFANO, URAS, DE PETRIS

Al comma 10, inserire, in fine, il seguente periodo: «Il peggioramento dell'obiettivo annuale del patto di stabilità interno dell'ente territoriale non può essere, in ogni caso, superiore al 5 per cento della consistenza dell'obiettivo medesimo».

14.44

URAS, DE PETRIS

Al comma 12, sostituire le parole da: «per un importo complessivo di 500 milioni», *con le seguenti:* «per un importo complessivo di un miliardo».

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

«35-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2014, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno si provvede, previa consultazione delle associazioni di categoria, alla razionalizzazione delle spese per compensi dei consigli di amministrazione, nonché delle remunerazioni per i livelli apicali del personale dirigente delle società partecipate in tutto o in parte dalla pubblica amministrazione, delle aziende speciali degli enti locali e delle regioni tale da assicurare risparmi pari a 500 milioni a decorrere dal 2014».

14.45

TOMASELLI, SANGALLI, LAI, DEL BARBA, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

All'articolo 14 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 12, sostituire le parole: «500 milioni» *con le seguenti:* «1 miliardo»; *dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* «L'esclusione di cui al presente comma riguarda anche il pagamento

dei debiti delle società di cui all'articolo 15, comma 1, della presente legge.»;

b) dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Ai fini dell'assegnazione delle anticipazioni di liquidità a valere sulle risorse di cui all'articolo 13, commi 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 e sulla dotazione per il 2014 della Sezione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché ai fini dell'erogazione delle risorse della predetta Sezione già assegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2013 ma non ancora erogate, sono considerati anche i pagamenti dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva e, in deroga ai divieti di trasferimento di risorse previsti dalla normativa vigente, i debiti delle società di cui all'articolo 15, comma 1, della presente legge. A tal fine, alle predette società si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. In fase di prima applicazione della presente disposizione, le società di cui all'articolo 15, comma 1, della presente legge sono tenute a effettuare la ricognizione dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012 entro e non oltre il 31 gennaio 2014.».

Conseguentemente:

? all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

? all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni» *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

? all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011; n. 148, le parole: "il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo" sono soppresse»;

? all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;

? all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» *con le seguenti:* «2,5 per mille»;

? all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;

? all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;

? all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"»;

? alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 30.000;
2015: ? 30.000;
2016: ? 30.000.

14.46

ZANONI, BROGLIA, LAI, CUOMO

Al comma 12 sostituire le parole: «dagli enti territoriali» con le seguenti: «dai Comuni e dalla Province».

Conseguentemente,

? al comma 13 sostituire le parole da: «tra i singoli enti territoriali» *fino a:* «le Regioni» *con le seguenti:* «i Comuni e le Province»;

? al comma 14 l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «Ove la richiesta complessiva risulti inferiore agli spazi di cui al comma 12, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la parte residuale è attribuita ai Comuni e alle Province mediante la corrispondente riduzione degli obiettivi di patto di stabilità interno per l'anno 2014».

14.47

COMAROLI, BITONCI

Al comma 12, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «2012» *con la parola:* «2013».

14.48

CALEO, VACCARI, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, ELENA FERRARA

Al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, con priorità per quelli relativi ad interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico»;

b) alla lettera b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, con priorità per quelli relativi ad interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico»;

c) alla lettera c) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, con priorità per quelli relativi ad interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico».

14.49

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

Al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, con priorità per quelli relativi ad interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico»;

b) alla lettera b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, con priorità per quelli relativi ad interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico»;

c) alla lettera c) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, con priorità per quelli relativi ad interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico».

14.50

BRUNI, MARINELLO

Al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con priorità per quelli relativi ad interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico»;

b) alla lettera *b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con priorità per quelli relativi ad interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico»;

c) alla lettera *c)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con priorità per quelli relativi ad interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico».

14.51

URAS, DE PETRIS, PETRAGLIA

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-*bis*. Al fine di incrementare le risorse da destinare ai contratti di formazione medica specialistica a finanziamento ministeriale, nonché per consentire il finanziamento di almeno 1.000 contratti/borse di studio da destinare agli specializzandi non medici iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria, sono stanziati 60 milioni di euro a decorrere dal 2014».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana le disposizioni in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b),* del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie ad assicurare maggiori risorse per 60 milioni di euro dal 2014».

14.52

BROGLIA, VACCARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, RITA GHEDINI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-*bis*. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, per l'anno 2014 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province, individuati ai sensi dell'articolo l, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nei limiti di 50 milioni di euro per gli enti locali della regione Emilia-Romagna e di 5 milioni di euro per gli enti locali di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione, le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel ridurre gli obiettivi degli enti locali non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo di patto».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, premettere alle parole: «600 milioni nell'anno 2015» *le seguenti:* «60 milioni di euro per l'anno 2014».

14.53

PEZZOPANE

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-*bis*. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici dell'aprile 2009, per l'anno 2014 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni individuati ai sensi dall'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nel limite di 30 milioni di euro per gli enti locali della regione Abruzzo. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione, la regione Abruzzo nel ridurre gli obiettivi degli enti locali non peggiora contestualmente il proprio obiettivo di patto».

Conseguentemente:

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 30.000;
2015: ? 0;
2016: ? 0.

14.54

LUMIA

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-*bis*. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno i pagamenti di obbligazioni giuridiche verso terzi di parte capitale sostenuti dagli enti locali e finanziati con i contributi

straordinari in conto capitale di cui all'articolo 1 commi 704 e 707 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Conseguentemente:

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 2.000;
2015: ? 2.000;
2016: ? 2.000.

14.55

URAS, DE PETRIS

Al comma 13, sostituire le parole da: «entro il termine perentorio del 14 febbraio 2014», *con le seguenti:* «entro il termine perentorio del 17 gennaio 2014».

14.57

STEFANO, URAS, DE PETRIS

Sostituire il comma 14, con il seguente:

«14. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 13, entro il 28 febbraio 2014 sono individuati, per ciascun ente territoriale, su base proporzionale, gli importi di pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno».

14.58

TOMASELLI

Sostituire il comma 14, con il seguente: «Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 13, entro il 28 febbraio 2014 sono individuati, per ciascun ente territoriale, su base proporzionale, gli importi di pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno».

14.56

URAS, DE PETRIS

Al comma 14, sostituire le parole da: «entro il 28 febbraio 2014», *con le seguenti:* «entro il 1º febbraio 2014».

14.59

BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

Sopprimere il comma 15.

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «50 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni» *e all'elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» *con le seguenti:* «2,1 per mille»;

all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis.* Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "21 per cento"»;

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 30.000;
2015: ? 30.000;
2016: ? 30.000.

14.60

CALDEROLI, BELLOT, BISINELLA, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-*bis*. Gli enti locali di cui all'articolo 3, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per spese, aventi carattere non permanente, connesse alle finalità di cui all'articolo 187, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

15-*ter*. È soppresso il comma 11 dell'articolo 56-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n.98.

15-*quater*. Entro il 30 giugno 2014 le Regioni comunicano al Ministero dell'Economia le rispettive decisioni in ordine al patto verticale incentivato di cui all'articolo 1, commi 122 e seguenti della legge 24 dicembre 2012, n.228 per l'anno 2014. Le risorse rese disponibili dalla rinuncia all'attivazione da parte delle Regioni, viene portato proporzionalmente a riduzione degli obiettivi di patto tra gli enti locali delle Regioni che dichiarano di rinunciare al patto verticale incentivato.

15-*quinquies*. Al comma 3, articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, dopo le parole: «da indicare nel predetto modello» aggiungere le seguenti: «che sono messi a disposizione delle Province con accesso ai servizi di Anagrafe Tributaria attraverso le consuete convenzioni di cooperazione informatica.

15-*sexties*. Il comma 443, articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è così riformulato:

"443. In applicazione del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito, comprese eventuali penali o commissioni previste per l'estinzione anticipata del debito stesso"».

14.61

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo il comma 15, aggiungere, in fine, il seguente:

«15-*bis*. Ai Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, facenti parte di Unioni di Comuni per la gestione associata delle funzioni fondamentali e dei servizi, non si applicano le normative inerenti le regole del Patto di stabilità interno.

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 concorre alla formazione del reddito soggetto all'imposta sulle persone fisiche la rendita catastale degli immobili non locati relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), b), c) e d) del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica».

14.62

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo il comma 15, aggiungere, in fine, il seguente:

«15-*bis*. Ai Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti non si applicano le normative inerenti le regole del Patto di stabilità interno. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 concorre alla formazione del reddito soggetto all'imposta sulle persone fisiche la rendita catastale degli immobili non locati relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del decreto-legge n. 551 del 30 dicembre 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 21 febbraio 1989 e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica».

14.63

BERTOROTTA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti facenti parte di Unioni di Comuni per la gestione associata delle funzioni fondamentali e dei servizi, non si applicano le

normative inerenti le regole del patto di stabilità interne».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertite, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unica di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertita, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003 e successive modificaziani, è determinata, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al l5 per cento"».

14.64

ZANONI, BROGLIA, LAI, CUOMO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Per l'anno 2014, ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti non si applicano le normative inerenti le regole del patto di stabilità interno».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro», con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: « 150 milioni», con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille», con le seguenti: «2,1 per mille»;

all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;

all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, le parole: "20 per cento", sono sostituite dal seguente: "22 per cento"»;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 30.000;

2015: ? 30.000;

2016: ? 30.000.

14.65

BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti non si applicano le normative inerenti le regole del patto di stabilità interno».

14.66

ZANONI, BROGLIA, LAI, CUOMO

Dopo il comma 15, aggiungere, in fine, i seguenti:

«15-*bis*. I comuni risultanti da fusione a decorrere dall'anno 2009. sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno a partire dal quinto anno successivo a quello della loro istituzione.

15-*ter*. Nei bilanci dei comuni capofila di convenzioni, ai fini del patto di stabilità, sono neutralizzate le entrate e le uscite correnti per contributi di amministrazioni pubbliche aventi destinazione finalizzata al finanziamento di funzioni comunali e le entrate, e relative uscite, per rimborsi all'ente capofila per le spese gestite in convenzione».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro», con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: « 150 milioni», con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille», con le seguenti: «2,1 per mille»;

all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;

all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, le parole: "20 per cento", sono sostituite dal seguente: "22 per cento"»;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 30.000;

2015: ? 30.000;

2016: ? 30.000.

14.67

ZANONI, MAURO MARIA MARINO, BROGLIA

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

«15-*bis*. Per il solo anno 2014 è sospesa l'applicazione dell'articolo 1, comma 441, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012.

15-*ter*. Il comma 11 dell'articolo 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito con modificazioni in legge n. 98 del 9 agosto 2013 è soppresso.

15-*quater*. Entro il 30 giugno 2014 le Regioni comunicano al Ministero dell'Economia le rispettive decisioni in ordine al patto verticale incentivato di cui all'articolo 1, commi 122 e seguenti della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 per l'anno 2014. Le risorse rese disponibili dalla rinuncia all'attivazione da parte delle Regioni, viene portato proporzionalmente a riduzione degli obiettivi di patto tra gli enti locali delle Regioni che dichiarano di rinunciare al patto verticale incentivato.

15-*quinquies*. Al comma 3, articolo 17 del decreto legislativo n. 68 del 6 maggio 2011, dopo le parole: "da indicare nel predetto modello" inserire le seguenti: "che sono messi a disposizione delle province con accesso ai servizi di Anagrafe Tributaria attraverso le consuete convenzioni di cooperazione informatica".

15-*sexties*. Il comma 443, articolo 1 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, sostituito dal seguente:

"443. In applicazione del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 162 del decreto legislativo n. 167 del 18 agosto 2000, i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito, comprese eventuali penali o commissioni previste per l'estinzione anticipata del debito stesso"».

Conseguentemente,

all'articolo 18 , dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge n. 168 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, le parole: "20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

24-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

14.68

SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-*bis*. Per il solo anno 2014 è sospesa l'applicazione dell'articolo 1, comma 441, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012.

15-*ter*. È soppresso il comma 11 dell'articolo 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito con modificazioni in legge n. 98 del 9 agosto 2013.

15-*quater*. Entro il 30 giugno 2014 le Regioni comunicano al Ministero dell'Economia le rispettive decisioni in ordine al patto verticale incentivato di cui all'articolo 1, commi 122 e seguenti della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, per l'anno 2014. Le risorse rese disponibili dilla rinuncia all'attivazione da parte delle Regioni, viene portato proporzionalmente a riduzione degli obiettivi di patto tra gli enti locali delle Regioni che dichiarano di rinunciare al patto verticale incentivato.

15-*quinquies*. Al comma 3, articolo 17 del decreto legislativo n. 68 del 6 maggio 2011, dopo le parole: «da indicare nel predetto modello», aggiungere le seguenti: «che sono messi a disposizione delle Province con accesso ai servizi di Anagrafe Tributaria attraverso le consuete convenzioni di cooperazione informatica».

15-*sexties*. Il comma 443, articolo 1 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 è così riformulato:

"443. In applicazione del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 162 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, la riduzione del debito, comprese eventuali penali o commissioni previste l'estinzione anticipata del debito stesso"».

14.69

BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Per l'anno 2014, ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti facenti parte di Unioni di Comuni per la gestione associata delle funzioni fondamentali e dei servizi, non si applicano le normative inerenti le regole del patto di stabilità interno».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro», con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: « 150 milioni», con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille», con le seguenti: «2,1 per mille»;

all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;

all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, le parole: "20 per cento", sono sostituite dal seguente: "22 per cento"»;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 30.000;

2015: ? 30.000;

2016: ? 30.000.

14.70

BITONCI, COMAROLI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Per l'anno 2014, nei saldi finanziari utili per il rispetto del patto di stabilità interno dei Comuni, non sono considerate le spese per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e messa in sicurezza, negli edifici scolastici. La disposizione opera nel limite complessivo di 100 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 4, sostituire le parole: «500 milioni di euro», *con le seguenti:* «400 milioni di euro».

14.71

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Nel 2014, per i comuni con popolazione compresa tra i 1000 e i 5000 abitanti che costituiscono Unioni di Comuni l'obiettivo del patto di stabilità interno viene annullato e ricompreso all'interno del patto di stabilità regionale.

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 34 aggiungere il seguente:

«34-*bis* Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali»

14.72

BROGLIA, ZANONI

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2014, l'erogazione dei finanziamenti e trasferimenti in conto capitale dei Ministeri e delle Regioni a favore degli enti locali è effettuata entro 30 giorni dalla presentazione dello stato avanzamento lavori e, in ogni caso, entro la fine dell'esercizio finanziario, nei limiti del contributo complessivamente riconosciuto al Comune.

15-*ter*. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 15-*bis* del presente articolo, da parte delle Regioni e delle altre pubbliche amministrazioni rileva ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Nei confronti dei responsabili dei servizi interessati e degli eventuali corresponsabili, è irrogata una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali».

14.73

RUSSO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Le spese per investimenti sono escluse dal computo del patto di stabilità se finanziate con entrate straordinarie di parte corrente derivanti da lasciti, donazioni, contenziosi, arbitrati, erogazioni liberali e premi assicurativi».

14.74

DE PETRIS, URAS

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente comma:

«15-*bis*. All'articolo 31 comma 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 le parole: "L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali." sono sostituite con le seguenti: "L'esclusione opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali"».

14.75

ZANONI, BROGLIA

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. All'articolo 31, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modifiche e integrazioni, le parole: "L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali." sono sostituite dalle seguenti: "L'esclusione opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali."».

14.76

COMAROLI, BITONCI, BELLOT, BISINELLA

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente comma:

«15-*bis*. Per l'anno 2014, l'obbiettivo del Patto di Stabilità di cui al comma 31 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito nella legge 14 settembre 2011 n. 148 è ridotto di un importo complessivo di 500 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 500.000.0000

14.77

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Dall'anno 2014 ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, i comuni con popolazione superiore ai 1000 abitanti raggiungono l'equilibrio di parte corrente e rispettano il limite ali 'indebitamento stabilito con decreto del ministero dell'economia e delle finanze ? Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ? previa intesa con la Conferenza stato-città ed autonomie locali entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente dal 2014 non si applicano le disposizioni contenute ai commi da l a 17 dell'articolo 31 delle legge 12 novembre 2011, n. 183.

14.78

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 15, aggingere il seguente:

«15-*bis* Il comma 31 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito nella legge 14 settembre 2011 n. 148 è soppresso».

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 35 aggiungere il seguente:

«35-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2014, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno si provvede, previa consultazione delle associazioni di categoria, alla razionalizzazione delle spese per compensi dei consigli di amministrazione, nonché delle remunerazioni per i livelli apicali del personale dirigente delle società partecipate in tutto o in parte dalla pubblica amministrazione, delle aziende speciali degli enti locali e delle regioni tale da assicurare risparmi pari a 500 milioni a decorrere dal 2014».

14.79

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 15 inserire i seguenti:

«15-*bis*. Le spese degli Enti locali per i lavoratori socialmente utili, operanti alle dipendenze degli enti locali stessi ovvero alle dipendenze delle loro aziende o società partecipate, e finanziati dalle Regioni con le risorse del Fondo europeo di sviluppo, non sono computate ai fini del calcolo per il patto di stabilità. Tale spese non rientrano, inoltre, nel calcolo dei limiti imposti dalle normative vigenti sul turnover dei dipendenti di ruolo, e non costituiscono oggetto di calcolo per il rapporto tra la spesa del personale e la spesa corrente degli enti locali.

15-*ter*. All'onere derivante dalla disposizione di cui al precedente comma 15-*bis*, pari a un massimo di 400 milioni di euro a decorrere dal 2014 si provvede attraverso quanto disposto dal successivo comma 15-*quater*.

15-*quater*. Il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato».

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi

intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

14.80

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Le associazioni degli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono stipulare, per conto dei propri associati, con Consip S.p.A. apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti sulla cui base Consip svolge attività di centrale di committenza realizzando forme di aggregazione della domanda degli enti associati richiedenti».

14.81

BITONCI, BELLOT, COMAROLI, BISINELLA

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute da tutti i comuni per l'incremento del personale addetto alla sicurezza. La disposizione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuna degli anni 2014, 2015 e 2016».

Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritta nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione è ridotta di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, di 1.000 milioni per il 2015 e di 1.000 milioni per il 2016.

14.82

BISINELLA, BELLOT, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Nei saldi finanziari utili per il rispetto del patto di stabilità interno dei Comuni per l'anno 2014, non sono considerate le spese di investimento relative ad opere di restauro, conservazione, messa in sicurezza e adeguamento strutturale di edifici e beni architettonici. La disposizione opera nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2014».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare del 1 per cento per l'anno 2014».

14.83

RUSSO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis.* Al fine di completare il programma di ricostruzione dei comuni della Valle del Belice interessati dagli eventi sismici del 1968, i comuni beneficiari dei trasferimenti possono escludere le relative risorse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2014».

Conseguentemente all'articolo 25, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in modo lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014».

14.84

RUSSO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis.* Al fine di superare la grave situazione di pericolo per l'incolumità pubblica all'interno del centro storico di Agrigento e di Favara, è stanziata la somma di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2014; 2015; 2016 per interventi di messa in sicurezza e di recupero degli immobili che versano in stato di degrado, ovvero sono a rischio di crollo. Le risorse di cui al periodo precedente sono suddivise in euro 1.000.000 per il comune di Favara ed euro 1.000.000 per il comune di Agrigento».

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 2.000;
2015: ? 2.000;
2016: ? 2.000.

14.85

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Al termine del comma 2 dell'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 è aggiunto il seguente periodo: "Nell'ammontare complessivo delle entrate da considerarsi ai fini del calcolo del limite dell'indebitamento sono comprese le risorse del fondo di cui all'articolo 16-*bis* del decreto 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 35, alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise"».

14.86

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Al comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013, dopo le parole: "certi, liquidi ed esigibili" sopprimere le seguenti: "al 31 dicembre 2012" e dopo le parole: "richiesta equivalente di pagamento" sopprimere le altre: "entro il predetto termine"; dopo le parole "prioritariamente per il pagamento di" sostituire: "residui" con: "debiti"».

14.87

BITONCI, COMAROLI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. All'articolo 9, comma 9, del decreto-legge n. 102 del 2013, sono abrogate le seguenti parole: "che hanno aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"».

14.88

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Per gli anni 2013 e 2014, e per le spese di personale dei Comuni a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, finanziate con contributi specifici finalizzati al sostegno all'occupazione, non si applica l'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni».

2.3 (testo 2)

SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-*bis*. «Sono escluse dalle riduzioni di cui al comma 108 delle legge 24 dicembre 2012 n. 228, a decorrere dall'anno 2014, le spese relative all'espletamento delle visite mediche di controllo dei lavoratori effettuate dall'INPS, Istituto nazionale della previdenza sociale, di cui all'articolo 5 comma 12 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'articolo 4 comma 10-*bis* del decreto-legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni, dalla legge n. 125 del 30 ottobre 2013. I risparmi di spesa conseguenti all'applicazione della disposizione sono destinati al Fondo indennizzi dell'INPS».

3.18 (testo 2)

RUTA, BERTUZZI, RITA GHEDINI

Al comma 6, *dopo le parole*: "agricoli" *aggiungere le seguenti*: "ed ittici".

Conseguentemente, al comma 10, dopo la parola: "agricoli" *aggiungere le seguenti*: "ed ittici".

4.10 (testo 2)

BITONCI, COMAROLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.*bis* Il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dai seguenti:

"23. Le entrate proprie della società Ente nazionale per le strade (ANAS) SpA, ente pubblico economico, derivanti dai canoni e dal corrispettivi dovuti per le concessioni e per le autorizzazioni diverse di cui all'articolo 20, comma 1, dello statuto della medesima società, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 389, determinate, d'intesa con la regione territorialmente competente, in base al criteri dell'articolo 27, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiornate ogni anno, con atto dell'amministratore della società ANAS SpA in base a delibera del consiglio di amministrazione, da comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio della vigilanza governativa, da esercitare entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, l'atto dell'amministratore della società è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. L'eventuale aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o di autorizzazione non può superare, per l'anno di riferimento, il tasso d'inflazione rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'anno relativamente precedente.

23-*bis*. Le disposizioni del comma 23 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione iniziati a decorrere dal 1º gennaio 1998. Per i medesimi procedimenti non si fa comunque luogo al rimborso di pagamenti già assolti alla stessa data di entrata in vigore.

23-*ter*. A decorrere dal 1º gennaio 2014, i passi carrabili di accesso alle proprietà private situate sulle strade ricadenti nella gestione della società ANAS SpA non sono soggetti ai canoni di concessione di cui al comma 23.

23-*quater* . Le disposizioni di cui ai commi 23-*bis* e 23-*ter* operano fino ad limite massimo di 500 milioni di euro l'anno.

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è elevata dall'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative».

4.61 (testo 2)

DE PETRIS, URAS, CERVELLINI

Dopo il comma 7 aggiungere:

«7-*bis*. Al fine di finanziare gli interventi tecnici necessari al raddoppio della prima tratta ferroviaria, Roma-Avezzano, della linea nazionale Roma-Pescara, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro, nel 2014».

Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire le parole: «200 milioni», *con le seguenti:* «50 milioni».

4.84 (testo 2)

CANTINI

Dopo il comma 8 , inserire il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 1 comma 452 della 1.24 dicembre 2012 n. 228 sopprimere la lettera *b)* e all'articolo 32 comma 4 lettera *l)* della legge del 12 novembre 2013 n.183 sopprimere le parole: "di cui all'articolo 21, comma 3,del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111"».

Conseguentemente,

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro», *con le seguenti:* «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge del 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento», sono sostituite dal seguente: «22 per cento»;

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: ? 40.000;
2015: ? 40.000;
2016: ? 40.000.

4.115 (testo 2)

LANZILLOTTA, CHIAVAROLI

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-*bis*. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 211, aggiungere i seguenti: "211-*bis*. Ai fini del perseguimento dell'interoperabilità della PLN digitale con altre piattaforme che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonché dell'estensione della PLN in termini di nuove aree servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, il fondo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementato, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-*bis* della legge 24 marzo 2012 n. 27, di 4 milioni di euro per il 2014 e 3 milioni di euro per ciascuno degli armi 2015 e 2016. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi. Per il definitivo completamento della PLN digitale e la sua gestione il soggetto attuatore unico ha facoltà di avvalersi della concessione di servizi in finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 278 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010. n. 207».

«9-*ter*. L'interoperabilità degli apparati elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è garantita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione, da costituirsi presso le strutture tecniche del centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e del trasporti da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 2, sentito l'IVASS, sono disciplinate le caratteristiche tecniche, le modalità e i contenuti del trasferimento delle informazioni di cui al presente comma».

Conseguentemente, ridurre l'importo di 4 milioni di euro per il 2014 e 3 milioni di euro per il 2015 e il 2016 dalla rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze dell'allegata tabella A.

4.128 (testo 2)

GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. È istituito il Comitato per la Certificazione Digitale che provvede al monitoraggio dell'acquisizione e adozione di nuove tecnologie da parte di tutti gli Enti inclusi nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, informando semestralmente la cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana di cui all'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5. Compito del Comitato è ratificare la conformità dell'operato degli Enti sopra menzionati, nonché di certificarne periodicamente l'adeguamento organizzativo e nella attività svolte agli adempimenti relativi all'uso di nuove tecnologie. Nell'espletamento di questa funzione il Comitato può irrogare sanzioni. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite la composizione, le modalità e disciplina di funzionamento del Comitato di cui sopra, nonché le fattispecie sanzionatorie».

Conseguentemente al comma 1 dell'articolo 9 sostituire le parole: "765 milioni" *con le seguenti:* "764,99 milioni".

4.0.8 (testo 2)

ELENA FERRARA, STEFANO ESPOSITO, FORNARO, BORIOLI, MANASSERO, FISSORE,

ZANONI, DIRINDIN, FAVERO, MAURO MARIA MARINO

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*. 1. Al fine di completare il finanziamento del ponte sul fiume Ticino, fra Oleggio e Lonate Pozzolo, ed assicurare la realizzazione di un'opera strategica per i collegamenti tra Piemonte e Lombardia anche in vista dell'Expo 2015, è autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2014.».

Conseguentemente,

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione*:

2014: - 13.000;

2015: - 0;

2016: - 0.

5.16 (testo 2)

ARRIGONI, COMAROLI

Al comma 1, settimo periodo, sostituire le parole: «30 milioni» *con le seguenti:* «129 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 7, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2014».

6.169 (testo 2)

MIRABELLI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e proroghe, si applicano, nella misura e fino alle scadenze stabilite dal precedente comma 7, anche per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica effettuati sugli edifici di edilizia residenziale pubblica e su quelli, compresi gli alloggi assegnati in godimento ai propri soci, delle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa. La disposizione del periodo precedente costituisce norma di interpretazione autentica.»

Conseguentemente,

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:« 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: « 60 milioni di euro per l'anno 2014,700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: « 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:« 20 per cento» sono sostituite dal seguente:« 21 per cento»;
- Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014 - 20.000;

2015 - 20.000;

2016 - 20.000.

6.183 (testo 3)

GIROTTO, CASTALDI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche alla produzione e alla cessione di energia elettrica da fonte eolica per impianti di taglia inferiore a 200 Kw».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Ai commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "dello 0,2 per cento", sono sostituita dalle seguenti: "dell'1 per cento". Al comma 492 del medesimo articolo 1

della legge n. 228 del 2012; l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nazionale del contratto».

6.215 (testo 2)

MUCCHETTI, MATTEOLI, ZANDA, SCHIFANI, DE PETRIS, BITONCI, FEDELI, LANZILLOTTA, GASPARRI, CALDEROLI, MAURO MARIA MARINO, PELINO, CONSIGLIO, TOMASELLI, FILIPPI, GALIMBERTI

Dopo il comma 20 è inserito il seguente:

«20-*bis*. All'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il primo comma aggiungere il seguente:

"1-*bis*. L'offerta di cui al comma 1 è promossa da chiunque acquisisca, anche attraverso un'azione di concerto di cui all'articolo 109, il controllo di fatto della società, di cui al comma 1 dell'articolo 105, qualora la partecipazione acquisita dia diritti di voto inferiori al 30 per cento del capitale ordinario, purché superiore al 15 per cento. Per il ?controllo di fatto' si intende il potere di nomina, con voto determinante in almeno due assemblee ordinarie consecutive, di un numero di amministratori in grado di esprimere la maggioranza deliberante per le materie di gestione ordinaria.

1-*ter*. La Consob individua con cadenza almeno annuale le società nelle quali il controllo di fatto viene esercitato con una partecipazione che dà diritti di voto inferiori al 30 per cento del capitale ordinario, così come stabilito nel comma 1-*bis*. Per lo svolgimento di tale attività la Consob può esercitare i poteri previsti dall'articolo 102, comma 7.

1-*quater*. Lo statuto delle società a capitalizzazione di borsa inferiore a 200 milioni di euro può prevedere che la soglia, di cui al comma 1, abbia un valore compreso tra il 20 e il 40 per cento. A tali società non si applicano le disposizioni di cui al comma 1-*bis*. La Consob, con cadenza triennale, tenuto conto dell'andamento del mercato, può aggiornare la soglia di capitalizzazione di cui al precedente periodo.

1-*quinquies*. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Consob redige un primo elenco delle società nelle quali il controllo di fatto, individuato in base ai criteri di cui al comma 1-*bis*, viene esercitato con una partecipazione che dà diritti di voto inferiori al 30 per cento del capitale ordinario.

1-*sexies*. A conclusione dell'offerta pubblica di acquisto di cui ai commi 1 e 1-*bis* è dovuta, da parte dei soggetti promotori, un'imposta di importo pari al contributo di vigilanza dovuto alla Consob per tali operazioni.

1-*septies*. Le entrate derivanti dall'imposta di cui al comma 1-*sexies* sono versate a favore del Fondo unico per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca"».

Conseguentemente, all'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 le parole: «la partecipazione indicata nel comma 1» *sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti:* «la partecipazione indicata nei commi 1 e 1-*bis*».

6.231 (testo 2)

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, GIANLUCA ROSSI

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«22-*bis*. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 54, al terzo periodo, le parole: "e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili" sono sostituite con le seguenti: "in caso di beni immobili, lo deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni";

b) al comma 7 dell'articolo 102, al secondo periodo, le parole: "ai due terzi" sono sostituite dalle seguenti: "alla metà" e le parole: "in caso di beni immobili qualora l'applicazione della regola di

cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni." sono sostituite dalle seguenti: "in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni;".

22-*ter*. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai contratti di locazione finanziaria la cui decorrenza è successiva al 31 dicembre 2013.

22-*quater*. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40, comma 1-bis, in fine, sono aggiunte le parole: "le cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972";

b) dopo l'articolo 8 della tariffa, parte prima, è inserito il seguente:

"Art. 8-*bis*.

1. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10,4 per cento primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633	4 per cento

Note:

per le cessioni di cui al comma 1 l'imposta si applica sul corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto.".

22-*quinques*. Ai fini della semplificazione e della perequazione del trattamento impositivo dell'imposta provinciale di trascrizione nel leasing finanziario, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 dell'articolo 56, primo periodo, dopo la parola: "commercio" sono inserite le seguenti: "nonché le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria".

22-*sexies*. Le disposizioni di cui ai commi 22-quater e 22-quinques si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2014».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- all'articolo 10, comma 37, sostuituire le parole: «150 milioni» con le seguenti:«200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti:«2,1 per mille»;
- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,convertito con modificazioni dalla legge 14 seettembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente «21 per cento»;
- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: -30.000;
2015: -30.000;
2016: - 30.000.

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

6.247 (testo 2)

LEPRI, ZANONI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI GIORGI, FAVERO, FISSORE, MARCUCCI, MATTESINI, MORGONI, MOSCARDELLI, PADUA , SCALIA, SPILABOTTE, RITA GHEDINI

Dopo il comma 23 inserire il seguente:

«23-*bis*. Le attività di pulizia, sorveglianza e assistenza agli alunni nelle scuole svolta da cooperative sociali di tipo B sono retribuite sulla base di gare CONSIP tenendo anche conto degli oneri previdenziali, assicurativi, di coordinamento, generali, per materiali e attrezzature, per il pagamento dell'IVA, nonché dei maggiori oneri derivanti dall'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, in applicazione della legge 8 novembre 1991, n. 381. L'abbattimento del costo previsto a seguito della gara CONSIP è quindi forfetariamente applicata per la metà».

Conseguentemente,

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: ? 10.000;

2015: ? 10.000;

2016: ? 10.000.

6.279 (testo 2)

CHIAVAROLI, SCOMA, GUALDANI, MANCUSO, TORRISI, ALBERTI CASELLATI

Dopo il comma 24, inserire i seguenti:

«24-*bis*. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13 le parole: "euro mille" sono sostituite dalle seguenti: "euro tremila";

b) al comma l-*bis* le parole: "2.500 euro" sono sostituite con le seguenti: "3.000 euro".

24-*ter*. All'articolo 12, comma l, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "euro mille" sono sostituite con le seguenti: "euro tremila";

24-*quater* Nell'ambito delle iniziative volte a prevenire il diffondersi della ludopatia e ad assicurare il corretto versamento delle imposte dovute per la vendita dei generi di monopolio, il pagamento dei corrispettivi per l'effettuazione dei giochi di Stato e l'acquisto dei generi di monopolio non può comunque avvenire mediante carte di credito, di debito o prepagate».

6.286 (testo 2)

PANIZZA, ZIN

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-*bis*, comma 1, sostituire la lettera i-*ter*) con la seguente:

"i-*ter*) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 5000 euro, in favore delle società, delle associazioni sportive dilettantistiche e delle associazioni bandistiche corali, folkloriche e culturali legalmente costituite, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400";

b) all'articolo 15, al comma 1, dopo la lettera i-*septies*) aggiungere la seguente:

"i-*septies-bis*) le spese, per un importo annuo non superiore a 500 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, per i ragazzi di età compresa tra i cinque e i diciotto anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione o presso associazioni bandistiche corali, folkoriche e culturali legalmente costituite";

c) all'articolo 149, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ed alle associazioni bandistiche corali, folkloriche e culturali legalmente costituite"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 5 milioni di euro per il 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle

finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.287 (testo 2)

PANIZZA, ZIN

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-*bis*, comma 1, sostituire la lettera i-*ter*) con la seguente:

"i-*ter*) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 5000 euro, in favore delle società, delle associazioni sportive dilettantistiche e delle associazioni bandistiche legalmente costituite, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400";

b) all'articolo 15, al comma 1, dopo la lettera i-*septies*) aggiungere la seguente:

"i-*septies-bis*) le spese, per un importo annuo non superiore a 500 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, per i ragazzi di età compresa tra i cinque e i diciotto anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione o presso associazioni bandistiche legalmente costituite";

c) all'articolo 149, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ed alle associazioni bandistiche legalmente costituite"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 5 milioni di euro per il 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.288 (testo 2)

PANIZZA, ZIN

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. All'articolo 13-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1, sostituire la lettera i-*ter*) con la seguente:

"i-*ter*) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 5000 euro, in favore delle socie delle associazioni sportive dilettantistiche e delle associazioni bandistiche corali, folkloriche e culturali legalmente costituite, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 5 milioni di euro per il 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.289 (testo 2)

PANIZZA, ZIN

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. All'articolo 13-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1, sostituire la lettera i-*ter*) con la seguente:

"i-*ter*) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 5000 euro, in favore delle società, delle associazioni sportive dilettantistiche e delle associazioni bandistiche legalmente costituite, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 5 milioni di euro per il 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.301 (testo 2)

PANIZZA, ZIN

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, dopo la lettera i-*septies* aggiungere la seguente:

"i- *septies-bis*) le spese, per un importo annuo non superiore a 500 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, per i ragazzi di età compresa tra i cinque e i diciotto anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione o presso associazioni bandistiche legalmente costituite"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 5 milioni di euro per il 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.302 (testo 2)

PANIZZA, ZIN

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, dopo la lettera i-*septies* aggiungere la seguente:

"i-*septies-bis*) le spese, per un importo annuo non superiore a 500 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, corale o coreutica, per i ragazzi di età compresa tra i cinque e i diciotto anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione o presso associazioni bandistiche, corali, folkloriche e culturali legalmente costituite."».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 5 milioni di euro per il 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.303 (testo 2)

PANIZZA, ZIN

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. All'articolo 149 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ed alle associazioni bandistiche, corali, folkloriche e culturali legalmente costituite"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 5 milioni di euro per il 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.304 (testo 2)
PANIZZA, ZIN
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-*bis*. All'articolo 149 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ed alle associazioni bandistiche legalmente costituite"».
Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 5 milioni di euro per il 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.305 (testo 2)
PANIZZA, ZIN
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-*bis*. All'articolo 13-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1, lettera i-*ter*, dopo le parole: "associazioni sportive dilettantistiche" aggiungere le seguenti: "e delle associazioni bandistiche legalmente costituite"».
Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 5 milioni di euro per il 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.306 (testo 2)
PANIZZA, ZIN
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-*bis*. All'articolo 13-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1, lettera i-*ter*, dopo le parole: "associazioni sportive dilettantistiche" aggiungere le seguenti: "e delle associazioni bandistiche corali, folkloriche e culturali legalmente costituite"».
Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 5 milioni di euro per il 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6.307 (testo 2)
PANIZZA, ZIN
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-*bis*. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "il 2 per cento" con le seguenti: "l'1 per cento"; alla lettera b) sostituire le parole: "il 6 per cento" con le seguenti: "il 4 per cento"; alla lettera c) sostituire le parole: "il 15 per cento" con le seguenti: "il 10 per cento"».
Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 5 milioni di euro per il 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.45 (testo 2)
GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Dopo l'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è inserito il seguente comma:

"2-bis. Le prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, entro il limite massimo di compensi pari a 8.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente, per le attività svolte in favore delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991, e delle organizzazioni non lucrative di cui alla legge n. 460 del 1998"».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- all'articolo 10, comma 37, sostuituire le parole: «150 milioni» con le seguenti:«200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

- all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti:«2,1 per mille»;

- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,convertito con modificazioni dalla legge 14 seettembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente «21 per cento»;

- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 30.000;

2015: - 30.000;

2016: - 30.000.

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

7.163 (testo 2)

RITA GHEDINI, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 24, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: "Per le lavoratrici madri e i lavoratori padri, anche adottivi o affidatari, con versamenti contributivi discontinui, si prescinde dal predetto limite di importo, ferma restando un'anzianità contributiva minima di cinque anni, se in possesso di un'età anagrafica pari alla differenza tra settanta e la somma degli anni o delle frazioni di anno corrispondenti ai periodi di astensione facoltativa e di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro, fino ad uno massimo di tre anni in caso di uno o due figli, e cinque anni in caso di tre o più figli"».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

? all'articolo 12, comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «4. A decorrere dal 1º gennaio 2014 sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a dodici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a quattordici volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 10 per cento della parte eccedente quattordici volte il trattamento minimo INPS fino a venti volte il trattamento minimo INPS, al 15 per cento della parte eccedente venti volte il trattamento minimo INPS fino a trenta volte il trattamento minimo INPS e al 20 per cento della parte eccedente trenta volte il trattamento minimo INPS» *e dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «*All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo" sono soppresse»;

- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n.

148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata per l'anno 2014 agli interventi in favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214"».

7.164 (testo 2)

RITA GHEDINI, MUSSOLINI, GATTI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Con effetto sulle pensioni decorrenti dall'anno 2014, alla lavoratrice madre è riconosciuto un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di ventiquattro mesi».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

? all'articolo 12, comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «4. A decorrere dal 1º gennaio 2014 sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a dodici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a quattordici volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 10 per cento della parte eccedente quattordici volte il trattamento minimo INPS fino a venti volte il trattamento minimo INPS, al 15 per cento della parte eccedente venti volte il trattamento minimo INPS fino a trenta volte il trattamento minimo INPS e al 20 per cento della parte eccedente trenta volte il trattamento minimo INPS» *e dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* «All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo" sono soppresse»*;*

? all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

*«*24-*bis*. All'articolo 23-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

«5-*bis*. Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, dai consigli di amministrazione delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Se il percettore del compenso è titolare di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il limite massimo di cui al primo periodo è riferito al cumulo del suddetto compenso con il trattamento di pensione. A tal fine, l'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutte le società interessate i necessari elementi per la determinazione dei suddetti compensi. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente».

24-*ter*. A decorrere dal 1º gennaio 2014, l'importo dei compensi per incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, conferiti dalle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, a soggetti già titolari di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, non può comunque essere superiore, su base annuale, al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione diminuito del trattamento di pensione percepito dai soggetti medesimi. A tal fine, l'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del

Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutte le amministrazioni interessate i necessari elementi per la determinazione dei suddetti compensi.
- *all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:* «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «100 milioni di euro per l'anno 2014, 800 milioni nell'anno 2015 e 1.510 milioni»;
- *all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole:* «150 milioni» *con le seguenti*: «250 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singoli voci sono incrementati in misura proporzionale;
- *all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:* «4-*bis*. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» *sono soppresse*;
- *all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:* «6-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui comsumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiore a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.».
- *all'articolo 17*, *comma 7, sostituire le parole*: «2 per mille» *con le seguenti*: «3,5 per mille»;
- *all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:* «7-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessante giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedere a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.».
- *all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente*: «22-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,40 e in euro 19,50.»
- *all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente*: «24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, *le parole*: «20 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «23 per cento»;
b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata per l'anno 2014 agli interventi in favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

7.165a (testo 2)

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-*bis*. Al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per il finanziamento delle scuole paritarie di cui alla citata legge.

Ai maggiori oneri si provvede mediante sostituzione delle parole: "150 milioni di euro annui a decorrere dal 2014" con le seguenti: "285 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014 ? 2016 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017"».

7.240 (testo 2)

DE BIASI, PADUA, GRANAIOLA, MATTESINI, ANITORI, BIANCONI, SIMEONI, SILVESTRO, FUCKSIA, MAURIZIO ROMANI, DIRINDIN, BIANCO, AIELLO, ZUFFADA, RIZZOTTI, D'AMBROSIO LETTIERI, MANASSERO, MATURANI, PETRAGLIA, URAS, LANIECE, ROMANO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Nelle more dell'adozione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, al fine di garantire le prestazioni del servizio sanitario nazionale finalizzate alla prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette da ludopatia ed il potenziamento dei servizi territoriali delle Regioni, è autorizzata la spesa di 350 milioni di euro per l'anno 2014».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

9.26 (testo corretto)

MARTINI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. Per gli interventi di ricostruzione nei territori della Toscana colpiti dal sisma del 21 giugno 2013, è autorizzata la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015. Le risorse di cui al presente comma e le relative spese sostenute non sono computate ai fini del vincolo del patto di stabilità interno.

3-*ter*. Al fine di favorire la ripresa delle attività produttive ed economiche danneggiate a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2012 in Toscana, il commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 548, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, provvede ad erogare, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 e con le modalità stabilite da propri successivi provvedimenti, un contributo fino al 50 per cento del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti a causa dei medesimi eventi alluvionali e non più utilizzabili».

Conseguentemente:

a) *ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro», *con le seguenti:* «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni», *con le seguenti:* «200 milioni» *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille», con le seguenti: «2,2 per mille»;

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 30.000;

2015: ? 30.000;

2016: ? 30.000.

b) *la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato».*

9.30 (testo 2)

MARCUCCI, CALEO, CHITI, MARTINI, GRANAIOLA, FILIPPI, VATTUONE, FABBRI, AMATI, MORGONI, VERDUCCI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Al fine di garantire il superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito alcuni Comuni delle province di Lucca, Massa Carrara, Genova e La Spezia nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, nonché della regione Marche nei giorni tra il 10 e l'11 novembre 2013, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2014 per il

finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai medesimi eventi alluvionali. Gli enti locali interessati sono esclusi dal rispetto delle disposizioni concernenti il patto di stabilità interno per le spese in conto capitale disposte per la realizzazione dei medesimi interventi».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 25.000;
2015: ? ;
2016: ? .

9.50 (testo 2)

BLUNDO, CIOFFI, SCIBONA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis.* Al fine di contenere il rischio di morosità dei conduttori a basso reddito, il fondo di cui aIl'articolo 6, comma 5, del decreto-Iegge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 20.000;
2015: ? 20.000;
2016: ? 20.000.

9.84 (testo 2)

PUGLISI, MINEO, TOCCI, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, ZAVOLI

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«Per gli anni 2011, 2012 e 2013, l'articolo 9, comma 1 del decreto-legge 31 maggio, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei confronti del personale Ata della scuola con riguardo alle posizioni economiche orizzontali attribuite per lo svolgimento delle ulteriori e più complesse mansioni già svolte nei suddetti anni».

Conseguentemente:

a) *ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni» *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis.* All'articolo 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo" sono soppresse;

all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;

all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» *con le seguenti:* «2,1 per mille»;

b) *la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato».*

9.114 (testo 2)

MUCCHETTI, GALIMBERTI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. Alle imprese che negli anni 2014 e 2015 effettuino spese pubblicitarie per un importo complessivo superiore a quello dell'esercizio precedente, si applica un'ulteriore deduzione fiscale pari al 30 per cento in tre anni nella misura del 10 per cento per ciascun anno. La deduzione fiscale, di cui al precedente periodo, è calcolata sulla spesa incrementale rispetto a quella dell'anno precedente.

6-*ter*. Rientrano tra le spese, di cui al comma 1, le somme versate per fini pubblicitari a organi di stampa di qualsiasi periodicità, radio, televisioni, per affissioni, sale cinematografiche esiti *internet*, compresi i motori di ricerca, italiani e esteri.

6-*quater*. Le disposizioni, di cui al comma 6-*bis*, non si applicano alle imprese di consulenza e intermediazione pubblicitaria.

6-*quinquies*. Per usufruire dei benefici di cui al comma 6-*bis*, le imprese direttamente o indirettamente inserzioniste presentano la documentazione bancaria delle spese sostenute all'Agenzia delle entrate, con modalità individuate dall'Agenzia stessa in un'apposita circolare, indicando espressamente i destinatari delle somme versate per fini pubblicitari rientranti nella categoria di cui al comma 6-*ter*.

6-*sexies*. Le imprese controllate di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni, in occasione della presentazione del bilancio annuale civilistico e, ove sia previsto, consolidato, danno conto in un'apposita relazione, da rendere immediatamente nota sul sito *on line*, le spese pubblicitarie sostenute dall'impresa e, ove esistano, dalle sue controllate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione degli importi erogati e delle loro variazioni annuali nonché con l'indicazione dei relativi destinatari rientranti nella categoria di cui al comma 6-*ter*.

6-*septies*. Le imprese, di cui al comma 6-*sexies*, rendono altresì pubbliche, nella relazione di cui al comma precedente le spese sostenute per il più ampio capitolo delle relazioni esterne. Nella relazione debbono essere specificate in particolare le spese sostenute dall'impresa e dai soggetti da questa controllati per promozioni, sponsorizzazioni ed erogazioni liberali con l'indicazione dei rispettivi destinatari.

6-*octies*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti si provvede mediante una rideterminazione, a decorrere dall'anno 2014, della spesa per i consumi intermedi e per l'acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate da1l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo l della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni.».

9.126 (testo 2)

TONINI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Il CIPE, in sede di riparto delle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti dall'Istituto italiano per gli studi storici e dall'Istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli, assegna, entro il limite complessivo massimo di 20 milioni di euro per il periodo 2014?2020, risorse per la realizzazione delle rispettive attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno. Con la delibera di assegnazione, da assumere con cadenza triennale, sono disciplinate le dotazioni annuali le relative modalità di erogazione e le regole per il loro impiego. A tal fine i predetti istituti presentano al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni antecedente all'adozione della delibera, i programmi di attività. Per il triennio 2014-2016, i programmi sono presentati entro il 28 febbraio 2014. I programmi triennali. indicano le altre fonti, pubbliche e private, con cui si intende contribuire alla loro realizzazione. Entro il 30 giugno di ogni anno gli istituti presentano una relazione di rendiconto sulle attività oggetto di finanziamento realizzate nell'esercizio precedente».

9.141 (testo 2)

BROGLIA, VACCARI, CALEO, BORIOLI, FORNARO, MIGLIAVACCA, MIRABELLI, PEGORER, GATTI, RUSSO, SOLLO, AMATI, FEDELI, DE MONTE, VALENTINI, ALBANO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. L'articolo 2195 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è sostituito dal seguente:

"Art. 2195. - Per il sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla vigilanza del Ministero della Difesa, è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. il Ministro della difesa provvede al con proprio decreto alla ripartizione di tali risorse, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549."».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 1.000;
2015: ? 1.000;
2016: ? 1.000.

9.214 (testo 2)

RUTA

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-*bis*. Per le finalità di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono attribuite all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) risorse pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 3.000;
2015: ? 3.000;
2016: ? .

9.230 (testo 2)

MANDELLI

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-*bis*. Per il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale, con particolare riferimento all'emergenza provocata dal batterio *Xylella fastidiosa* e al potenzia mento dei sistemi di monitoraggio e controllo, ivi compresi i controlli sulle sementi provenienti da organismi geneticamente modificati è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 12 della legge n. 190 del 27 ottobre 1966 che, a tale fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».

9.244 (testo 2)

LO GIUDICE, BROGLIA, RITA GHEDINI, PUGLISI, SANGALLI

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-*bis*. Alla legge n. 206 del 3 agosto 2004, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 2, comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell'articolo 3, per i soli dipendenti privati invalidi che abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 75% e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica immediatamente superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta all'atto del pensionamento, ove più favorevole.

1-*ter*. A decorrere dal 1º gennaio 2007, il beneficio del 7,5% si applica anche ai trattamenti diretti, pensionistici e di fine rapporto di cui ai comma 1 e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o

equipollenti di cui al comma 1 dell'articolo 3, del coniuge e dei figli, anche se il matrimonio sia stato contratto o i figli siano nati successivamente all'atto terroristico e, in mancanza dei predetti, ai genitori degli invalidi permanenti ancora in vita con invalidità non inferiore alla percentuale del 25%, come determinato rideterminata ai sensi dell'articolo 6, comma: 1, ovvero degli invalidi in pari percentuale deceduti per qualsiasi causa dal 26 agosto 2004".

b) All'articolo 3, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. I benefici previsti dal comma 1 spettano al coniuge ed ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto e/o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge ed i figli di costui ne sono esclusi".

c) All'articolo 5, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il vitalizio mensile di nominali 1033 Euro, di cui al comma 3 e quello mensile di nominali 500 Euro, di cui all'articolo 2 della legge n. 407 del 23 novembre 1998 e successive modificazioni, soggetti alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni in ragione delle rispettive decorrenze, sono concessi altresi al coniuge ed ai figli e, in mancanza dei predetti ai genitori, dagli invalidi permanenti in misura non inferiore alla percentuale del 50 per cento ancora in vita. I vitalizi sono altresì concessi ai medesimi familiari degli invalidi inabili in pari percentuale, deceduti per qualui1que causa successivamente al 26 agosto 2004. Si fa luogo al riconoscimento in favore del coniuge e dei figli anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che gli assegni vitalizi siano stati già erogati a ciascuno dei genitori, il coniuge ed i figli di costui non hanno diritto ai suddetti benefici. Alle sopra menzionate categorie di familiari, alla morte dell'invalido, comunque non compete duplicazione del beneficio di cui al comma 3.

d) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Art. 7 ? 1. Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in loro mancanza ai genitori, è assicurato a domanda da presentarsi all'Ente pensionistico competente per territorio, l'adeguamento costante della misura delle pensioni di ciascun soggetto, siano esse dirette, indirette o di reversibilità, al trattamento complessivo in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità. A decorrere dal 1 gennaio 2007, la presente disposizione si applica anche ai familiari degli invalidi con percentuale di inabilità non inferiore al 25%, come'determinata o rideterminata ai sensi dell'articolo 6 comma 1 ancora in vita, ovvero degli invalidi in pari percentuale deceduti per qualsiasi causa dal 26 agosto 2004. Il beneficio spetta al coniuge ed ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto e/o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico. Se rinvalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge ed i figli di costui ne sono esclusi. In ogni caso, limitatamente ai trattamenti diretti di tutti i familiari di cui alla presente disposizione, il beneficio è applicato dal 1º gennaio 2007.

2. In mancanza della domanda di cui al comma 1, i soggetti ivi indicati, a seconda delle diverse decorrenze del beneficio stabilite per i rispettivi trattamenti pensionistici, accedono d'ufficio al-beneficio dell'adeguamento costante dei suddetti trattamenti in forma equipollente e semplificata rispetto a quello previsto dal comma sopra citato. Tale adeguamento è operato applicando sulla misura della pensione in essere dall'inizio di ogni anno l'incremento percentuale pari al tasso di inflazione medio pieno nella misura del cento per cento, facendo riferimento all'Indice Nazionale dei prezzi al consumo, come rilevato dall'ISTAT nella misura media annua definitiva, espressa in percentuale sull'anno solare precedente, salvi i conguagli di eventuali erogazioni provvisorie. Ad ogni biennio, si applica altresi un'ulteriore incremento del 2,5 per cento sulla misura intera della pensione in essere, come già costituita o ricostituita secondo la legge e rivalutata anno per anno sulla base degli incrementi sopra indicati come derivanti dagli indici rilevati dall'ISTAT. Gli incrementi in parola decorrono dal 1 settembre 2004 per le pensioni già attive alla data del 26 agosto 2004, mentre per le

sole pensioni costituitesi successivamente alla data del 26 agosto 2004, la maturazione sia del primo incremento inflattivo annuale, sia quello dell'incremento biennale del 2,5 per cento decorre dalla data del pensionamento. Tali incrementi, quello annuale e quello biennale, saranno riconosciuti integralmente senza alcuna decurtazione ad ogni effetto di legge con l'esclusione di qualsiasi riduzione, sospensione o blocco di rivalutazione".

20-*ter*. Agli effetti del comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 206 del 3 agosto 2004, è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso, sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del-diritto al beneficio che ne consegue.

20-*quater*. Agli effetti del comma 2-*bis* dell'articolo 4 della legge n. 206 3 agosto 2004, per ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata si intende quella riferita all'ultimo anno effettivamente lavorato precedente la decorrenza della pensione, rappresentata dalla retribuzione lorda come determinata dalla somma delle componenti continuative, quali salari, stipendi, mensilità aggiuntive, nonché delle componenti accessorie anche saltuarie ed occasionali e tra queste gli straordinari, i superminimi, i premi e le gratifiche, gli arretrati, le una tantum, gli incentivi all'esodo, le indennità di mancato preavviso, prescindendo per tutte le voci da qualsiasi assoggettamento a contribuzione previdenziale e a trattenuta fiscale.

20-*quinquies*. Agli effetti del comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 206 3 agosto 2004, il beneficio dello speciale assegno vitalizio mensile di originari euro 1.033, soggetto a perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni, è erogato altresì ai familiari superstiti delle vittime, compresi i figli anche maggiorenni, degli invalidi con inabilità pari o superiore al 25%, determinata o rideterminata ai sensi dell'articolo 6 comma 1, deceduti per qualunque causa dal 26 agosto 2004. Si fa luogo al riconoscimento in favore del coniuge e dei figli anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico.

20-*sexies*. Al comma 8 dell'articolo 1 della legge n. 243 del 23 agosto 2004 sono aggiunti i seguenti:

"8-*bis*. I destinatari dei benefici pensionistici di cui alla legge n. 206 del 3 agosto 2004 e successive modificazioni maturano il diritto alla pensione di anzianità e vecchiaia secondo le disposizioni vigenti, nei rispettivi regimi previdenziali, alla data del 31 dicembre 2007, salva la possibilità, a domanda, di avvalersi delle norme, tempo per tempo in vigore, disciplinanti la materia pensionistica degli appartenenti alle Forze di Polizia.

8-*ter*. I soggetti di cui al comma 8-*bis* possono richiedere all'Ente previdenziale di appartenenza od al Ministero del Lavoro, a seconda di essere provvisti o meno di titolarità di posizione assicurativa pensionistica obbligatoria alla data della richiesta, la certificazione dei diritti pensionistici indicati in detto comma e degli altri diritti previsti dalla speciale normativa che li riguarda"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 5.244;
2015: ? 4.446;
2016: ? 4.533.

9.266 (testo 2)

LANZILLOTTA

All'allegato 4 di cui all'articolo 10 camma 36, alla riga recante: «Sviluppo economico ? Articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni», *eliminare le riduzioni previste per gli anni 2014 e 2015.*

Conseguentemente, all'articolo 9, sopprimere il comma 22.

9.349 (testo 2)

CHIAVAROLI, BIANCONI

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

«27-*bis*: Al comma 1, dell'articolo 27 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" convertito con modificazioni della legge n. 111 del 15 luglio 2011, dopo le parole: "per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per", sostituire le parole: "i quattro", con le seguenti: "gli otto"».

Conseguentemente ridurre di 5 milioni di Euro l'importo dell'allegata Tabella A, rubrica del MEF.

9.351 (testo 2)

CHIAVAROLI, BIANCONI

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-*bis*: All'articolo 61 del decreto legge n. 112 del 25 06 2008, convertito in legge n. 133 del 06 08 2008. Il comma 14 e le seguenti parole iniziali del comma 15 "fermo quanto previsto dal comma 14" sono abrogati».

Conseguentemente ridurre di Euro 500.000 l'importo dell'allegata Tabella A, rubrica del MEF.

10.45 (testo 2)

ZELLER, BERGER, PALERMO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. In via sperimentale, il Ministro della giustizia può disporre, nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con le Regioni e le Province autonome, che vengano utilizzati, per il tempo necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di servizio oggetto delle convenzioni sono integralmente a carico del bilancio della Regione».

Conseguentemente, nella «Tabella A» ? «Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente» ? è ridotto di 5 milioni di euro, a decorrere dal 2014, l'accantonamento di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate del Ministero dell'economia e delle finanze.

10.52 (testo 2)

CERONI

Sopprimere i commi da 11 a 14.

Conseguentemente, al comma 37, sostituire le parole: «150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014» *con le seguenti:* «250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

10.162 (testo 2 corretto)

MILO, D'ANNA, FALANGA, LANGELLA, SIBILIA

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-*bis*. Per gli anni 2014-2015 il personale delle pubbliche amministrazioni statali, con qualifica non dirigenziale, che alla data del 30.12.2012 prestava servizio in un amministrazione statale diversa da quella di appartenenza, in posizione di comando o fuori ruolo da almeno tre anni, è inquadrato nei ruoli dell'amministrazione in cui presta servizio, su domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza necessità del consenso dell'amministrazione di provenienza, nei limiti dei posti vacanti. In presenza di personale in posizione di comando numericamente eccedente rispetto ai posti in organico, viene compilata una graduatoria secondo anzianità di servizio. Sono conseguentemente ridotte le dotazioni organiche delle Amministrazioni di provenienza».

10.302 (testo 2)

RUSSO

Dopo il comma 40, inserire il seguente:

«40-*bis*. I consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001,

devono essere composti da non più di tre membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, per le società a partecipazione diretta, ovvero due scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta. Il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato. I dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione odi poteri di indirizzo e vigilanza, ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico, ovvero i dipendenti della società controllante hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio, e alla società di appartenenza. È comunque consentita la nomina di un amministratore unico. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società a totale partecipazione pubblica. Il presente comma trova app1tcazione a decorrere dal primo rinnovo ?dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente legge».

11.106 (testo 2)

LO GIUDICE, LO MORO, LUMIA, BUEMI, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CRIMI, DE CRISTOFARO, DE MONTE, FABBRI, FALANGA, FILIPPIN, GINETTI, LUCIDI, MANCONI, MOSCARDELLI, PELINO, PEZZOPANE, SCALIA, SPILABOTTE, MATTESINI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 37, del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito in legge, con modificazioni dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011, sostituire il comma 11 con il seguente:

"11. In considerazione dell'ingente arretrato civile e a supporto. dell'attività giudiziaria di smaltimento dell'arretrato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché per la stipula nell'anno 2014 di 3100 contratti a tempo determinato della durata di 6 mesi per quei lavoratori che abbiano completato il tirocinio formativo presso il Ministero della Giustizia, in virtù dell'articolo 1, comma 25, lettera *c)*, legge del n. 228 del 24 dicembre 2012, nel limite di spesa di 46 milioni di euro, di cui 7,5 milioni di euro a valere sulle risorse confluite nel capitolo di spesa di cui al comma 10. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria».

Conseguentemente,

a) all'articolo 9, comma 6, le parole: «con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2014» sono sostituite con le seguenti: «con dotazione di 31,5 milioni di euro per l'anno 2014»

b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le segi1enti variazioni:

2014: ? 20.000;
2015: ? 0;
2016: ? 0.

11.107 (testo 2)

LO GIUDICE, LO MORO, LUMIA, BUEMI, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, CRIMI, DE CRISTOFARO, DE MONTE, FABBRI, FALANGA, FILIPPIN, GINETTI, LUCIDI, MANCONI, MOSCARDELLI, PELINO, PEZZOPANE, SCALIA, SPILABOTTE, MATTESINI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 37, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sostituire il comma 11 con il seguente:

"11. In considerazione dell'ingente arretrato civile e a supporto dell'attività giudiziaria di smaltimento dell'arretrato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse

confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché per la stipula nell'anno 2014 di 3100 contratti a tempo determinato della durata di 3 mesi per quei lavoratori che abbiano completato il tirocinio formativo presso il Ministero della giustizia in virtù delllarticolo 1, comma 25, lettera *c)*, legge del 24 dicembre 2012, n. 228, nel limite di spesa di 23 milioni di euro, di cui 7,5 milioni di euro a valere sulle risorse confluite nel capitolo di spesa di cui al comma 10. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 15.500;
2015: ? 0;
2016: ? 0:

11.206 (testo 2)

GATTI, FILIPPI, FEDELI, RUSSO, MATTESINI

Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

«21-*bis.* L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2012, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano statilicenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2012, avviene con le modalità previste dal decreto. del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Minister della giustizia collocati nel territorio provinciale o regionale dell'organismo militare. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte esclusivamente nellimit3 di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «151».

12.31 (testo 2)

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Il comma 4, è sostituito dal seguente:

«4. A decorrere dal 1º gennaio 2014, per un periodo di tre anni, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, è dovuto un contributo di solidarietà, da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:

a) aliquota 0,1 per cento per la fascia di trattamento compresa tra 4 volte il minimo e 6 volte il minimo;

b) aliquota 0,5 per cento per la fascia di trattamento compresa tra 6 volte il minimo e 11 volte il minimo;

c) aliquota 5 per cento per la fascia di trattamento compresa tra 11 volte il minimo e 15 volte il minimo;

d) aliquota 10 per cento per la fascia di trattamento compresa tra 15 volte il minimo e 20 volte il minimo;

e) aliquota 15 per cento per la fascia di trattamento compresa tra 20 volte il minimo e 25 volte il minimo;

f) aliquota 20 per cento per la fascia di trattamento compresa tra 25 volte il minimo e 31 volte il minimo;

g) aliquota 25 per cento per la fascia di trattamento compresa tra 31 volte il minimo e fino a 39 volte il minimo;

h) aliquota 30 per cento per la fascia di trattamento compresa tra 39 volte il minimo e fino a 50

volte il minimo;

i) aliquota 32 per cento per la fascia di trattamento oltre 50 volte il minimo;

Le somme derivanti dalla presente disposizione concorrono integralmente al fine di aumentare il trattamento di pensione minima».

12.0.2 (testo corretto)

RITA GHEDINI, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

*Dopo l'***articolo 12***, inserire il seguente:*

«Art. 12-*bis.*

(Disposizioni per il riconoscimento ai lavoratori espulsi dal mercato del lavoro della libertà di scelta nell'accesso al trattamento pensionistico)

1. A decorrere dallo gennaio 2014, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano un'anzianità contributiva di almeno 35 anni possono accedere al pensionamento flessibile al compimento del requisito minimo di 62 anni di età fino al requisito massimo di 70 anni di età, purché l'importo dell'assegno, secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali diappartenenza, sia almeno pari a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale, e purché siano stati licenziati per giustificato motivo oggettivo o collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, o collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7 della lgge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, otitolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore dicui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 31 dicembre 2013, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione.

2. Ai fini della determinaziene dell'importo della pensione si calcola per ciascuna lavoratrice o lavoratore l'importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza.. Alla quota calcolata con il sistema retributivo si applica la riduzione o la maggiorazione di cui alla tabella A allegata al presente articolo, in relaziene all'età di pensionamento effettivo e agli. anni di contributi versati, al fine di conseguire l'invarianza dei costi tra i due sistemi.

3. Sono fatte salve, se più favorevoli, le disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, nonché le disposizioni inmateria di esclusione dai limiti anagrafici per i lavoratori che hanno maturato il requisito di anzianità contributiva di almeno quarantuno anni.

4. In via transitoria, finoo al 31 dicembre 2016, l'adeguamento dei requisiti anagrafici contributivi di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita è determinato nella misura di tre mesi complessivi, in deroga alla disciplina prevista dall'articol0 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni».

Tabella A

(Articolo 1, comma 2)

Età di pensionamento effettivo	Anni di contribuzione					
	35	36	37	38	39	40
62	?8	?7,7	?7,3	?6,9	?6	?3
63	?6	?5,7	?5,3	?4,9	?4	?2
64	?4	?3,7	?3,3	?2,9	?2	?1
65	?2	?1,7	?1,3	?0,9	?0,5	?0,3
66	0	0	0	0	0	0
67	2	2	2	2	2	2
68	4	4	4	4	4	4
69	6	6	6	6	6	6
70	8	8	8	8	8	8

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

? all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

? all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

? all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo" sono soppresse;

? all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»;

? all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;

? all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.»;

? all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"»;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

13.9 (testo 2)

LEPRI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI GIORGI, FAVERO, FISSORE, GATTI, MANASSERO, MARCUCCI, MATTESINI, MORGONI, MOSCARDELLI, PADUA, PAGLIARI, SCALIA, SPILABOTTE, ZANONI, ANGIONI, RITA GHEDINI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. Sono esclusi dalle ulteriori riduzioni del complesso delle spese finali delle Regioni disposti dai commi da 1 a 5 del presente articolo i trasferimenti iscritti nella Tabella C per gli anni 2014, 2015 e 2016 al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 6.000;

2015: ? 1.000;

2016: ? 1.000.

14.25 (testo 2)

CALEO, VACCARI, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, ELENA FERRARA

Al comma 4, capoverso «9-*bis*», *dopo le parole:* «pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni» *inserire le seguenti:* «per interventidi messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico».

Conseguentemente, al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), *aggiungere in fine le seguenti parole:* «, con priorità per quelli relativi ad interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico»;

b) alla lettera b) *aggiungere in fine le seguenti parole:* «, con, priorità per quelli relativi ad interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico»;

c) alla lettera c) *aggiungere in fine le seguenti parole:* «, con priorità per quelli relativi ad interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico».

14.89

MALAN

Dopo il camma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis.* All'articolo 14, comma 31-*ter,* lettera *b)* decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "1º gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2015"».

15.58 (testo 2)

D'ADDA

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-*bis.* All'articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 2, le parole: "con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento" sono sostituite con le seguenti: "con popolazione superiore a 30.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli"».

Conseguentemente,

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 2.000;

2015: ? 2.000;

2016: ? 1.000.

17.26 (testo 2)

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, SCALIA, SAGGESE, VALENTINI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis.* Alle imprese agricole, singole o associate, esercenti attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di determinazione del reddito prodotto che, fino alla chiusura del periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, effettuano nuovi investimenti su »tutto il territorio nazionale, è attribuito, nell'ambito delle risorse di cui al comma 4, un contributo nella forma di credito di imposta in termini di saldo netto da finanziare pari al 10 per cento di quanto previsto dalla lettera *a)* del comma 4 del presente articolo e in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari al 10 per cento di quanto previsto dalla lettera *b)*, comma 4. Il credito di imposta non è cumulabile con altri aiuti a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta».

18.94 (testo corretto)

LAI, DIRINDIN, GUERRIERI PALEOTTI, SILVESTRO

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l'ultimo periodo è soppresso. I risparmi restano nella disponibilità delle regioni e delle province autonome, che li destinano al potenziamento dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria a favore delle persone non autosufficienti».

18.0.1 (testo 2)

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, MAURO MARIA MARINO, GIANLUCA ROSSI, FORNARO

*Dopo l'***articolo 18,** *è inserito il seguente:*

«Art. 18-*bis.*

(Modifiche alla normativa dell'imposta sulle transazioni finanziarie)

1. I commi dal 491 al comma 500 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono sostituiti dai seguenti:

"491. Il trasferimento della proprietà o della nuda proprietà di azioni, di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del codice civile, di obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati deposito relativi a tali titoli, di quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio, emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, è soggetto ad un'imposta sulle transazioni finanziarie con l'aliquota dello 0,01 per cento sul valore della transazione; l'imposta non si applica ai titoli di Stato. L'imposta, inoltre, non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. Per valore della transazione si intende il corrispettivo versato. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. L'aliquota dell'imposta è dello 0,1 per cento per i trasferimenti che avvengono al di fuori di mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonché le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione e le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) 1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006.

492. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, e le operazioni sui valori mobiliari di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, lettere *c)* e *d)*, del medesimo decreto legislativo, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma, inclusi *warrants, covered warrants* e *certificates,* sono soggette, al momento della conclusione, ad un'imposta sulle transazioni finanziarie con aliquota dello 0,01 per cento sul valore del contratto. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Nel caso in cui le operazioni di cui al primo periodo prevedano come modalità di regolamento anche il trasferimento degli strumenti finanziari indicati al comma 491, il trasferimento della proprietà di tali strumenti finanziari che avviene al momento del regolamento è soggetto all'imposta con le modalità e nella misura previste dal comma 491. Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la medesima imposta, ridotta della metà, potrà essere determinata con riferimento al valore di un contratto *standard* (lotto) con il decreto del Ministro dell'economia e finanze di cui al comma 500, tenendo conto del valore medio del contratto *standard* (letto) nel trimestre precedente.

Le operazioni sugli strumenti finanziari di cui al comma 491 emessi da soggetti non residenti nel territorio dello stato nonché su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, che non abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, e le operazioni sui valori mobiliari di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, lettere *c)* e *d)*, del medesimo decreto legislativo, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari non indicati al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari non indicati al precedente comma, inclusi *warrants, covered warrants* e *certificates,* sono soggette, al momento della conclusione, ad un'imposta sulle transazioni finanziarie con aliquota dello 0,01 per cento sul valore del contratto nel caso in cui una delle controparti sia residente in Italia ovvero una delle controparti sia controllata, direttamente o indirettamente, da

soggetto residente in Italia.

L'imposta di cui al periodo precedente non è dovuta nel caso in cui le operazioni siano poste in essere ad esclusivo scopo di copertura nell'esercizio della propria attività commerciale o di gestione della tesoreria.

493. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 491 e 492, per mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione si intendono i mercati definiti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 14 e 15, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.

494. L'imposta di cui al comma 491 e quella di cui al comma 492 sono dovute nelle misure ivi stabilite da ciascuna delle controparti delle operazioni.

Nel caso di cui al penultimo periodo del comma 492 l'imposta è dovuta solo dalla controparte residente in Italia o controllata da soggetto residente in Italia. L'imposta di cui ai commi 491 e 492 non si applica ai soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Nel caso di trasferimento della proprietà di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 491, nonché per le operazioni su strumenti finanziari di cui al comma 492, l'imposta è versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni, ivi compresi gli intermediari non residenti. Qualora nell'esecuzione dell'operazione intervengano più soggetti tra quelli indicati nel terzo periodo, l'imposta è versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione. Negli altri casi l'imposta è versata dal contribuente. Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti che intervengono nell'operazione possono nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che risponde, negli stessi termini e con le stesse responsabilità del soggetto non residente, per gli adempimenti dovuti in relazione alle operazioni di cui ai commi precedenti. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il giorno sedici del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà di cui al comma 491 o della conclusione delle operazioni di cui al comma 492. L'imposta di cui ai commi 491 e 492 non si applica:

a) ai soggetti che effettuano le transazioni e le operazioni di cui ai commi 491 e 492, nell'ambito dell'attività di supporto agli scambi, e limitatamente alla stessa, come definita dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *k),* del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012;

b) ai soggetti che effettuano; per conto di una società emittente, le transazioni e le operazioni di cui ai commi 491 e 492 in vista di favorire la liquidità delle azioni emesse dalla medesima società emittente, nel quadro delle pratiche di mercato ammesse, accettate dall'Autorità dei mercati finanziari in applicazione della direttiva 2003/ 6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 e della direttiva 2004/72/CE della Commissione del 29 aprile 2004.

495. Le operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano sono soggette ad un'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari di cui ai commi 491 e 492. Si considera attività di negoziazione ad alta frequenza quella generata da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, laddove l'invio, la modifica o la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della medesima specie sono effettuati con un intervallo minimo inferiore al valore stabilito con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 500. Tale valore non può comunque essere superiore a mezzo secondo. L'imposta si applica con un'aliquota dello 0,02 per cento sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con il decreto di cui al precedente periodo. Tale soglia non può in ogni caso essere

inferiore al 60 per cento degli ordini trasmessi.

496. L'imposta di cui al comma 495 è dovuta dal soggetto per conto del quale sono eseguiti gli ordini di cui al legge del 24 dicembre 2012 n. 228, medesimo comma Ai fini del versamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 494.

497. L'imposta di cui ai commi 491,492 e 495 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1º marzo 2014. L'imposta dovuta sulle operazioni di cui ai commi 491, 492 e 495 è versata entro il 16 del mese successivo.

498. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495, nonché, per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili. Le sanzioni per omesso o ritardato versamento si applicano esclusivamente nei confronti dei soggetti tenuti a tale adempimento, che rispondono anche del pagamento dell'imposta. Detti soggetti possono sospendere l'esecuzione dell'operazione fino a che non ottengano provvista per il versamento dell'imposta.

499. L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

500. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta di cui ai commi da 491 a 498, compresi gli eventuali obblighi dichiarativi».

25.1 (testo 2)

VERDUCCI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Una quota pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, è assegnata ai Fondi rischi dei Confidi finalizzati alla concessione di garanzie alle micro, piccole e medie imprese».

Conseguentemente:

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzione.

25.Tab.C.11 (testo 2)

FATTORINI

Alla tabella c, missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, *programma*: Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, *voce:* Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.10 - capp. 3670, 3671), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 1.000;

CS: + 1.000.

Conseguentemente,

a) all'articolo 10, comma 37, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ridotte di 151 milioni di euro per l'anno 2014 e di 150 milioni annui a decorrere dall'anno 2015, secondo quanto indicato nell'allegato 5 alla presente legge»;

b) le riduzioni di spesa di cui all'allegato 5 sono di conseguenza ulteriormente incrementate, per l'anno 2014, di un importo pari ad un milione di euro con la seguente ripartizione:

RIDUZIONE CONSUMI INTERMEDI

	2014	2015	2016
	(Milioni di Euro)		
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	48,2	48,1	48,1
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	0,8	0,8	0,8

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	1,1	1,1	1,1
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	15,4	15,4	16,2
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	7,4	7,4	6,9
MINISTERO DELL'INTERNO	21,8	22,7	23,1
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1,0	1,0	1,0
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	8,0	7,9	7,8
MINISTERO DELLA DIFESA	41,5	39,6	39,5
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2,8	3,0	2,8
MINISTERO DELLA SALUTE	3,0	3,0	2,9
	151,0	**150,0**	**150,0**

1.3.2.1.12. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 109 (ant.) del 14/11/2013

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 2013
109ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
SANGALLI

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Fassina e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Legnini.

La seduta inizia alle ore 12,50.

IN SEDE REFERENTE

(1121) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016***
- (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016
(Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (1120) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna del 13 novembre.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti riferiti agli articoli 15, 16 e 17.

Il senatore CERONI (*PdL*) stigmatizza le critiche che il commissario europeo Olli Rehn ha espresso per l'elevato numero di emendamenti al disegno di legge di stabilità. A suo avviso, non è accettabile

che un commissario europeo possa sindacare l'attività parlamentare e le prerogative dei senatori, con riguardo a proposte di modifica che, in base al Regolamento, sono attentamente verificate sotto il profilo della copertura finanziaria. Sollecita, perciò, il commissario Olli Rehn, ad un maggior rispetto delle rispettive sfere di competenza, invitandolo ad attenersi alle sue competenze in sede europea, per meglio controllare l'utilizzo delle riserve versate dall'Italia e dagli altri Stati membri al bilancio dell'Unione, evitando sprechi e inefficienze.

Il presidente SANGALLI, con riferimento agli articoli da 15 a 17, i cui emendamenti sono pubblicati in allegato al resoconto, dichiara inammissibili sotto il profilo dell'estraneità rispetto alla materia oggetto del provvedimento gli emendamenti: 15.85, 16.2, 16.4, 16.27, 16.34 e 17.53. Inoltre, dichiara inammissibili sotto il profilo della copertura gli emendamenti 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.34, 15.54, 15.55, 15.56, 15.66, 15.67, 15.68, 15.70, 15.84, 15.0.2, 16.12, 16.13, 16.29, 16.0.5, 16.0.6, 17.12, 17.13, 17.14, 17.16, 17.18, 17.20, 17.26, 17.45, 17.52 e 17.0.1. Avverte, altresì, che la Presidenza si riserva di pronunciarsi in un secondo momento circa l'ammissibilità degli emendamenti 17.32, 17.33, 17.34, 17.35 e 17.36. Comunica infine che ulteriori riformulazioni sono pubblicate in allegato al resoconto.

Il senatore BROGLIA (*PD*) preannuncia la riformulazione dell'emendamento 16.28 in un nuovo testo, diretto a correggere la copertura finanziaria.

Il senatore CERONI (*PdL*), dopo aver illustrato l'emendamento 17.3, dà conto del 17.40, che propone di ridurre dal 22 al 21 per cento l'aliquota dell'IVA. In proposito, rivolgendosi al rappresentante del Governo, chiede che siano forniti alla Commissione dati riguardanti il maggior gettito determinato dal recente aumento dell'IVA: a suo avviso, tale aumento, contrariamente a quanto atteso, dà luogo a una riduzione delle entrate, a causa della conseguente contrazione dei consumi.

Il vice ministro FASSINA osserva che, essendo stato disposto solo a ottobre l'aumento dell'IVA, non è possibile verificarne ora il gettito. Si riserva, comunque, di fornire alla Commissione elementi informativi sugli effetti che ha prodotto l'aumento dal 20 al 21 per cento disposto nel 2011.

Il senatore SCAVONE (*GAL*), preso atto dell'inammissibilità dell'emendamento 16.0.6, presenta l'ordine del giorno G/1120/133/5, pubblicato in allegato al resoconto, concernente l'identica materia.

Non essendovi altre richieste di intervento, i rimanenti emendamenti riferiti agli articoli da 15 a 17 si intendono illustrati.

Il PRESIDENTE dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 13,05, riprende alle ore 13,15.

Il presidente SANGALLI, con riferimento all'articolo 18, le cui proposte emendative sono pubblicate in allegato al resoconto, dichiara l'inammissibilità per estraneità di materia degli emendamenti 18.18, 18.61, 18.89, 18.99 e 18.101.
Dichiara inoltre inammissibili, per difetto di copertura finanziaria, le seguenti proposte emendative: 18.8, 18.9, 18.10, 18.11, 18.12, 18.15, 18.20, 18.25, 18.26, 18.28, 18.29, 18.30, 18.38, 18.41, 18.42, 18.43, 18.44, 18.46, 18.47, 18.48, 18.65, 18.68, 18.70, 18.79, 18.81, 18.84, 18.90, 18.93, 18.97, 18.103, 18.105 e 18.0.1.

Si passa quindi all'illustrazione.

Il senatore CERONI (*PdL*) illustra il complesso delle proposte emendative da lui presentate all'articolo 18, volte a migliorare il testo dell'articolo che, così come formulato, rischia di penalizzare, tra l'altro, i giovani professionisti.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*), preso atto della dichiarazione di inammissibilità, ritira l'emendamento 18.18.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si danno per illustrate tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 18.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

POSTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente SANGALLI informa la Commissione che la seduta pomeridiana, già prevista per le ore 15, è posticipata alle ore 16,15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,35.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1120

G/1120/133/5
SCAVONE
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto normativo dell'emendamento 16.0.6.

7.177 (testo corretto)
URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS
Dopo il comma 11, inserire i seguenti:
«11-*bis*. Al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, la lettera 1-bis) è abrogata;
b) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente articolo: ? Art. 15-bis. (Detrazioni per adozione internazionale) ? Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle spese sostenute

dai genitori adottivi nei confronti dell'ente autorizzato di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983 n. 184, nonché le altre spese direttamente sostenute e autocertificate dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, nei limiti di un tetto di detraibilità fissato di 25.000 euro per ciascuna procedura adottiva ripartito anche su più anni».

11-*ter*. All'articolo 31, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, la lettera o) è abrogata.

11-*quater*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 152 è abrogato.

11-*sexies*. Il Ministero dell'economia e delle finanze ? Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ?, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui ai commi da 11-bis a 11-quater, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-*bis*. Le. disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

S1

DE PETRIS, URAS

Stralciare l'articolo.

15.1

BROGLIA, ZANONI, MANASSERO, CALEO, LAI

Sopprimere l'articolo.

15.2

TOMASELLI, LAI

Sostituire, l'articolo 15 con il seguente:

«Art. 15.

(Patto di stabilità interno per le società, le aziende speciali e le istituzioni delle Regioni e degli enti locali e disposizioni in tema di società a partecipazione pubblica)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a:

a) le aziende speciali e le istituzioni delle amministrazioni pubbliche regionali e locali;

b) le società non quotate partecipate in via totalitaria da amministrazioni pubbliche regionali e locali;

c) le società non quotate partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali che godano di affidamenti diretti;

d) le società non quotate controllate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali, che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale;

e) le società non quotate controllate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali, che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.

2. A decorrere dall'esercizio 2015 i soggetti di cui al comma 1 concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza e realizzando un saldo economico non negativo o coerente con il piano di rientro di cui al comma 13.

3. Il saldo economico è rappresentato dal Margine Operativo lordo, calcolato come differenza tra il totale del valore della produzione e il totale dei costi per acquisti di materie prime; sussidiarie, di consumo e di merci, dei costi per servizi, dei costi per godimento dei beni di terzi, dei costi per il personale, delle variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci e degli oneri diversi di gestione.

4. Le istituzioni che adottano la contabilità finanziaria perseguono un saldo finanziario, come definito al comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a zero.

5. Ai fini della verifica del raggiungimento dell'obiettivo di cui ai commi 2, 3 e 4, i soggetti di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze il saldo economico o finanziario conseguito e una dichiarazione sul rispetto o meno dei, vincoli di cui ai commi 2, 3 e 4 sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del bilancio della società e dal collegio sindacale. AI bilancio di esercizio è allegata una certificazione recante le predette informazioni. Il mancato assolvimento di tali adempimenti è sanzionato ai sensi del comma 9.

6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 5.

7. la responsabilità del mancato raggiungimento dell'obiettivo di cui ai commi 2, 3 e 4 è attribuita ai soggetti di cui al comma 1 e agli enti partecipanti, soggetti al patto di stabilità interno, in proporzione alla quota di partecipazione.

8. L'obiettivo annuale del patto di stabilità interno delle Regioni e degli enti locali partecipanti i soggetti di cui al comma 1 che non raggiungono l'obiettivo di cui ai commi 2, 3 e 4, nell'anno successivo a quello in cui risulta l'inadempienza, è peggiorato di un importo pari all'eccedenza rispetto al predetto obiettivo annuale non conseguito, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Il peggioramento dell'obiettivo opera anche qualora l'inadempimento sia accertato in anni successivi a quello della violazione.

9. A decorrere dal 2015, i soggetti di cui al comma 1 che presentano un saldo economico negativo, nell'anno successivo:

a) non possono sostenere costi operativi in misura maggiore rispetto al valore medio dei costi registrati nel triennio precedente ridotti di un ammontare pari al valore del mancato conseguimento dell'obiettivo annuo;

b) non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione a progetto, i contratti di somministrazione e ogni altra forma di lavoro flessibile;

c) procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso del presidente, dell'amministratore delegato o dell'amministratore unico, dei componenti del consiglio di amministrazione e dell'eventuale consiglio di gestione.

10. È fatto obbligo agli enti partecipanti di vigilare sugli adempimenti di cui al presente articolo, anche mediante il sistema dei controlli interni sulle società partecipate non quotate e sugli equilibri finanziari, di cui agli articoli 147, 147-*quater* e 147-*quinquies* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

11. In caso di mancato rispetto dell'obiettivo di cui ai commi 2, 3 e 4 per due esercizi consecutivi, gli enti partecipanti, nell'esercizio e nell'ambito dei propri poteri societari, chiedono la revoca dell'organo di amministrazione della società. In caso di ingiustificato mancato assolvimento degli adempimenti di cui al precedente periodo, gli amministratori degli enti partecipanti sono responsabili del conseguente danno erariale.

12. Gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti territoriali trasmettono annualmente una relazione sugli adempi menti e sui risultati conseguiti dai soggetti di cui al comma 1 alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, che segnalano tempestivamente agli enti partecipanti le situazioni idonee a determinare il mancato conseguimento dell'obiettivo di cui ai commi 2, 3 e 4.

13. l soggetti di cui al comma 1, il cui bilancio 2013 registri un saldo economico o finanziario negativo, sono tenuti a raggiungere un valore non negativo entro l'esercizio 2017, secondo un piano di rientro, da comunicare entro il 30 settembre 2014, con le modalità definite dal decreto di cui al comma

6, in cui i valori annuali di riduzione dello scostamento dal pareggio non possono essere inferiori al 15 per cento, né superiori al 40 per cento nell'ultimo anno.

14. L'ultimo periodo dell'articolo 18, comma 2-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è soppresso.

15. Il comma 5 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 è soppresso.

16. Il comma 5-*bis* dell'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"5-*bis*: Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e-delle finanze, entro il 30 giugno; l'elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci dì natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti.".

17. In relazione alle società a partecipazione comunale rientranti nell'obbligo di cui all'articolo 14, comma 32, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, rispetto alle quali non è stata data attuazione alle prescrizioni contenute nelle medesime disposizioni, dalla data di entrata in vigore delle presente legge e fino al completo adempimento degli obblighi previsti, è fatto divieto di corrispondere ogni tipo di emolumento ai componenti dei relativi consigli di amministrazione.

18. All'articolo 6, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 19, sono aggiunti i seguenti commi:

"19-*bis*. A partire dall'esercizio finanziario 2014, le amministrazioni di cui al comma precedente non possono, comunque, procedere alla sottoscrizione dell'aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2447 del codice civile .

19-*ter*. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 19 e 19-*bis* si applicano anche in relazione alle partecipazioni possedute nei consorzi".

19. Le disposizioni di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 si intendono riferite anche alle società a partecipazione pubblica, che esercitano una attività commerciale ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile. Le suddette disposizioni non si applicano alle società a partecipazione pubblica previste come necessarie dalla legge. Fatto salvo quanto previsto ai periodi precedenti, deve essere sempre assicurata la piena ed efficace continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse. A tal fine, nella procedura di fallimento è sempre garantito l'esercizio provvisorio dell'impresa se richiesto dall'amministrazione titolare del servizio di pubblico interesse.

20. Sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno le spese per investimenti infrastrutturali effettuate dalle amministrazioni pubbliche regionali o locali, utilizzando le risorse derivanti dalla dismissione delle. partecipazioni dalle stesse detenute nelle società di cui al comma 1. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.».

15.3

LANIECE, PALERMO, ZELLER, ZIN, PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER

Al comma 1, dopo le parole: «delle regioni» *sono inserite le seguenti:* «a statuto ordinario».

15.4

CRIMI, ENDRIZZI, CAMPANELLA, MORRA

Al comma 1, sopprimere la parola: «congiuntamente».

15.5

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI

Al comma 1, sopprimere la parola: «congiuntamente».

15.6

BERTOROTTA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:* «*a)* partecipazione pubblica o possibilità di nomina in qualsiasi percentuale degli organi di governo o di vigilanza».

15.7

CRIMI, ENDRIZZI, CAMPANELLA, MORRA

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* «per una quota superiore all'80 per cento», *con le seguenti:* «per una quota superiore al 50 per cento».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

15.8

MANGILI, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* «per una quota superiore all'80 per cento», *con le seguenti:* «per una quota superiore al 50 per cento».

15.9

PUGLISI, MARCUCCI, TOCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le aziende speciali, le istituzioni e le società non quotate degli enti locali e delle regioni che gestiscono servizi culturali, socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia».

Conseguentemente, al medesimo articolo 15, comma 19 aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente comma aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi culturali, socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni» *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

- all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;

- all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;

- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"»;

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

15.10

DE PETRIS, URAS

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le aziende speciali, le

istituzioni e le società non quotate degli enti locali e delle regioni che gestiscono servizi culturali, socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia».

15.11

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI

Sopprimere il comma 2.

15.13

BROGLIA, ZANONI, MANASSERO, CALEO, LAI, CUOMO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali nonché il comma 11 del presente articolo, non si applicano alle aziende speciali e alle istituzioni che gestiscono servizi socioassistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali e farmacie. Per le aziende speciali c.d. multiservizi, le deroghe di cui al periodo precedente si applicano se l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulta superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione».

15.14

URAS, DE PETRIS

Al comma 9, sostituire le parole da: «è attribuita ai soggetti di cui al comma 1» *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «è attribuita agli amministratori dei soggetti partecipati che ne rispondono secondo legge».

15.12

ZANONI, BROGLIA, MANASSERO, CALEO, LAI, CUOMO

Al comma 9, sopprimere le parole da: «e agli enti partecipanti», *fino a fine periodo.*

15.15

URAS, DE PETRIS

Sopprimere il comma 10.

15.16

BROGLIA, ZANONI, MANASSERO, CALEO, LAI, CUOMO

Sopprimere il comma 10.

15.17

URAS, DE PETRIS

Al comma 10, sostituire le parole: «è peggiorato di un importo pari all'eccedenza» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «non subisce variazioni ni in relazione al saldo negativo delle società partecipate».

15.18

COMAROLI, BITONCI

Al comma 10, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero per le regioni al massimo di una percentuale del 3 per cento del proprio obiettivo programmatico tenendo conto di tutti i soggetti di cui al comma 1 per le annualità necessarie a compensare l'importo eccedente al Patto».

15.20

TOMASELLI

Al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il peggioramento dell'obiettivo annuale del patto di stabilità interno dell'ente territoriale non può essere, in ogni caso, superiore al 5 per cento della consistenza dell'obiettivo medesimo».

15.19

COMAROLI, BITONCI

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il peggioramento dell'obiettivo annuale del Patto di stabilità interno dell'Ente territoriale non può essere in ogni caso superiore al 3 per cento della consistenza dell'obiettivo medesimo.»

15.21
LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BERTOROTTA
Al comma 11, alla lettera c), *sostituire le parole:* «30 per cento» *con le seguenti:* «80 per cento».
15.22
CRIMI, ENDRIZZI, CAMPANELLA, MORRA
Al comma 11, lettera c), *sostituire le parole:* «30 per cento», *con le seguenti:* «50 per cento a partire dall'esercizio corrente».
15.23
MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, BERTOROTTA
Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: «per due esercizi consecutivi», *con le seguenti:* «anche per un solo esercizio».
15.24
ZANONI, BROGLIA, MANASSERO, CALEO, LAI, CUOMO
Al comma 13, al secondo periodo, sostituire la parola: «partecipanti», *con la parola:* «partecipati».
15.25
LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BERTOROTTA
Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, sono specificati l'ambito ed i criteri di individuazione necessari al fine di quantificare il danno erariale».
15.26
BROGLIA, ZANONI, MANASSERO, CALEO, LAI, CUOMO
Al comma 14, sostituire le parole: «alle competenti sezioni regionali della Corte dei Conti che segnalano», *con la seguente parola:* «segnalando».
15.27
MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, BERTOROTTA
Al comma 16, sostituire le parole: «esercizio 2017», *con le seguenti:* «esercizio 2015».
15.28
ZANONI, BROGLIA, MANASSERO, CALEO, LAI, CUOMO
Al comma 16, sostituire la parola: «2017», *con la seguente:* «2018», *nonché sostituire le parole:* «entro il 30 settembre 2014», *con le seguenti:* «al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre 2014».
15.29
DI GIORGI
Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-*bis*. Al fine di accelerare la dismissione delle partecipazioni societarie detenute dagli enti locali, che sia dovuta in attuazione di disposizioni di legge vigenti o comunque deliberata dagli enti medesimi, gli atti, le operazioni e i trasferimenti di beni posti in essere in favore degli enti locali in seguito allo scioglimento delle società suddette sono esenti da imposizione fiscale, anche relativamente alle imposte dirette in capo alle società stesse, ed assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catasta li, se previste. le disposizioni di cui al precedente capoverso si applicano agli atti, alle operazioni ed ai trasferimenti posti in essere negli anni d'imposta 2013 e 2014. Il trasferimento di immobili agli enti locali mediante assegnazione nell'ambito di procedura di liquidazione di società da questi partecipata, e comunque quell'effettuato in seguito allo scioglimento di cui al primo capoverso, non sono soggetti ai limiti ed alle procedure previste dai commi 1-*ter* ed 1-*quater* dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98».

Conseguentemente:

a) *ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di

euro», *con le seguenti:* «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni» *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» *con le seguenti:* «2,1 per mille»

all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungete il seguente: «24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento», *sono sostituite dal seguente:* «21 per cento»;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: ? 30.000;
2015: ? 30.000;
2016: ? 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

15.30

BROGLIA, ZANONI

Sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. All'articolo 18 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, gli ultimi due periodi sono soppressi;

b) dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente:

"2-*ter*. Le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui all'articolo 76 comma 7, partecipano al conseguimento dei divieti o limitazioni alle assunzioni e alle misure di contenimento delle spese del personale previste per l'amministrazione controllante. Nel caso in cui, l'incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'amministrazione controllante, comprendente i valori relativi alle società di cui al primo periodo, sia pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, l'amministrazione controllante, per il perseguimento dell'obbligo di rientro nel suddetto limite, può assoggettare le predette società, sulla base di criteri di valutazione dell'efficienza, al divieto di assunzione del personale. Dette società, adottano inoltre propri provvedimenti recanti misure di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze per concorrere al rientro nel suddetto limite del 50 per cento. Nel caso in cui l'incidenza delle spese del personale sulle spese correnti dell'amministrazione controllante comprendente i valori delle spese del personale delle società di cui al primo periodo sia inferiore al 50 per cento, le società partecipate, a condizione di non portare la predetta incidenza oltre tale soglia, possono procedere a nuove assunzioni entro il limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente"».

15.31

BROGLIA, ZANONI

Al comma 17 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al medesimo articolo 18, ai comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed a quelle operanti nei settori in cui la regolazione della tariffa è demandata ad un'autorità indipendente"».

15.32

URAS, DE PETRIS

Al comma 17 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero"».

15.33

BROGLIA, ZANONI, MANASSERO, CALEO, LAI, CUOMO

Al comma 17, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero"».

15.34

BROGLIA, ZANONI

Al comma 17, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero"».

15.35

ZANONI, BROGLIA, MANASSERO, CALEO, LAI, CUOMO

Sopprimere il comma 19.

15.36

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA

Sopprimere il comma 19.

15.37

PUGLISI

Sopprimere il comma 19.

15.38

URAS, DE PETRIS

Sopprimere il comma 19.

15.39

URAS, DE PETRIS

Sostituire il comma 19 con il seguente:

«19. Il comma 5-*bis* dell'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"5-*bis.* Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del presente comma gli enti locali, nonché le aziende speciali e le istituzioni, che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali e farmacie"».

15.40

PUGLISI

Al comma 19, sostituire il capoverso «5-*bis*» *con il seguente:*

«5-*bis*. A decorrere dall'anno 2013, le aziende speciali e le istituzioni sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali, il turismo e lo sport, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 ottobre 2012. A tal fine, le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico

degli enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente comma aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali e farmacie».

15.41

PIGNEDOLI

Al comma 19, dopo le parole: «dati di bilancio» *aggiungere le seguenti:* «Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Alle stesse aziende ed istituzioni, con esclusione di quelle che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali e farmacie, si applicano le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 15.000;
2015: ? 15.000;
2016: ? 15.000.

15.42

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI

Al comma 19, al capoverso «5-*bis*» *sopprimere le parole da:* «Alle aziende speciali ed alle Istituzioni» *fino alla fine del comma.*

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento"».

15.43

CALEO

Al comma 19, capoverso «5-*bis*», *sopprimere le seguenti parole:* «Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze ? Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

15.44

URAS, DE PETRIS

Al comma 19, capoverso «5-*bis*» *sopprimere il terzo e quarto periodo.*

Conseguentemente all'articolo 18 dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg." sono sostituite dalle seguenti: "Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg." e le parole: "Oli lubrificanti euro 750 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti: "Oli lubrificanti euro 900 per mille Kg."».

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

«37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

15.45

CALEO

Al comma 19, capoverso «5-*bis*», *sopprimere i periodi terzo e quarto.*

Conseguentemente, dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-*bis*. All'articolo 114, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni, i periodi terzo e quarto sono soppressi».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»;

all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze ? Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;

all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;

all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento»;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

15.46

RITA GHEDINI, MATTESINI, LO GIUDICE, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE, DIRINDIN, BROGLIA, ZANONI

Al comma 19, capoverso «5-*bis*», *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono, secondo i rispettivi ordinamenti regionali, servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali e farmacie.»

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: « 200 milioni» e

all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo" sono soppresse»;

all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»;

all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze ? Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50;

all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:« 20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento».

15.47

PUGLISI, TOCCI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

Al comma 19, capoverso »15-*bis*«, *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia e servizi culturali».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze ? Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede il modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;

all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50;

all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

15.48

RITA GHEDINI, MATTESINI, LO GIUDICE, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI,

PARENTE, SPILABOTTE, DIRINDIN, BROGLIA, ZANONI

Al comma 19, capoverso «5-*bis*», *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono, secondo i rispettivi ordinamenti regionali, servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali e farmacie».

15.49

DE PETRIS, URAS

Al comma 19, capoverso «5-*bis*», *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente comma aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi culturali, socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia».

15.50

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-*bis*. Il comma 6 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, è soppresso».

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

15.51

CALEO

Dopo il comma 19 inserire il seguente:

«19-*bis*. All'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, il comma 6 è soppresso».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-*bis*, Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla: data di entrata in vigore della presente legge provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico. la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

15.52

FAVERO, FORNARO, DEL BARBA, SUSTA

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-*bis*. All'articolo 259, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dopo 11 comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-*bis*. L'ente locale qualora, dopo aver espletato tutte le operazioni previste nei precedenti commi, dimostri di non essere ancora in grado di garantire la realizzazione di un bilancio stabilmente riequilibrato, attiva le procedure per la riduzione delle rate di ammortamento dei mutui accesi entro il 31 dicembre del penultimo anno precedente la data della deliberazione di cui al primo comma dell'articolo 246. A tale proposito, dovrà essere valutata, fra gli istituti della rinegoziazione, della surroga e della sostituzione, quale sia la formula economicamente più conveniente per l'Ente. La durata massima del periodo di ammortamento dei mutui contratti ai sensi del presente comma non potrà comunque essere superiore a cinquant'anni e la quota di riduzione annuale delle rate di ammortamento dei mutui preesistenti dovrà essere contenuta nel limite massimo della somma esclusivamente necessaria per il riequilibrio del bilancio. Per tutta la durata dell'ammortamento dei mutui contratti ai sensi del presente comma, la quota del 70 per cento delle eventuali economie annuali di parte corrente, risultanti nel conto consuntivo, confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato e potranno essere utilizzate solo per l'estinzione anticipata, in tutto o in parte, dei mutui assunti ai sensi del presente comma Sempre nel corso della durata dell'ammortamento dei mutui contratti ai sensi del presente comma, l'Ente non potrà assumere alcun indebitamento la cui rata annuale incida in misura superiore al 30 per cento di eventuali nuove e maggiori entrate correnti certe e durature accertate nel penultimo esercizio. Con apposito decreto, da adottare da parte del Ministro

dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno stabilite le modalità attuative del presente comma"».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, le parole: «20 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento».

15.53

CALEO

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-*bis*. All'articolo 5, comma 1, della legge n. 274 del 8 agosto 1991, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

b-bis*)* i dipendenti delle società pubbliche, private e miste che transitano a enti pubblici, aziende speciali o consortili per effetto di norme di leggi, di regolamento o convenzione, che attribuiscono agli stessi enti pubblici, aziende speciali o consortili le funzioni esercitate dalle citate società».

Conseguentemente, all'articolo 18 , dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-*bis*. il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fme di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

15.54

PIZZETTI

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-*bis*. Il presente articolo e le norme che stabiliscono, a carico degli enti locali o delle società o aziende o istituzioni partecipate da enti locali, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze anche degli amministratori, obblighi e limiti alla partecipazione societaria, non si applicano alle forme di gestione delle farmacie comunali. I Comuni vigilano ai fini della gestione efficace, efficiente ed economica del servizio farmaceutico da parte dei soggetti di cui al primo periodo».

15.55

GIBIINO

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-*bis*. Le disposizioni contenute nel presente articolo e le norme che stabiliscono, a carico degli enti locali o delle società o aziende o istituzioni partecipate da enti locali, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria, obblighi e limiti alla partecipazione societaria, non si applicano alle forme di gestione delle farmacie comunali che abbiano chiuso il bilancio in pareggio nell'esercizio precedente. I Comuni vigilano ai fini della gestione efficace, efficiente ed economica del servizio farmaceutico da parte dei soggetti di cui al primo periodo».

15.56

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-*bis*. Il presente articolo e le norme che stabiliscono, a carico degli enti locali o delle società o aziende o istituzioni partecipate da enti locali, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria, obblighi e limiti alla partecipazione societaria, non si applicano alle forme di gestione delle farmacie comunali che abbiano chiuso il bilancio in pareggio nell'esercizio precedente. I Comuni vigilano ai fini della gestione efficace, efficiente ed economica del servizio farmaceutico-da parte dei soggetti di cui al

primo periodo».

15.57

VERDUCCI, LUMIA

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-*bis*. Gli Enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del Consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario, così come previsto dall'articolo 243-*quater* comma 7 del decreto legislativo n. 267 del 2000, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 243 del decreto legislativo n. 267 del 2000, possono riproporre la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo n. 267 del 2000, qualora la situazione finanziaria dell'Ente sia migliorata per effetto dell'anticipazione concessa ed erogata dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del decreto legislativo n. 35 del 2013, e che dimostrino un miglioramento della condizione di Ente strutturalmente deficitario, ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 267 del 2000, mediante una riduzione dei parametri previsti dal Decreto Ministeriale 24 settembre 2009».

Conseguentemente, all'articolo 18 , dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, le parole: "20 per cento", sono sostituite dal seguente: "21 per cento"».

15.58

D'ADDA

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-*bis*. All'articolo 79 del decreto legislativo n. 2 del 18 agosto 2000, le parole: "con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna seduta dei rispettivi consigli e per il raggiungimento del luogo di suo svolgimento" sono sostituite con le seguenti: "con popolazione superiore a 30.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 2.000;
2015: ? 2.000;
2016: ? 1.000.

15.59

COMAROLI, BITONCI

All'articolo 15, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«21. Per le Regioni che non hanno fruito nell'anno 2013 delle risorse per le finalità di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 35 del 8 aprile 2013, n. 35, è stanziato un contributo per la riduzione del debito pari a 306,733 milioni di euro per tanno 2014. 11 relativo riparto avviene mediante accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio 2014, recepito con successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze.

22. Agli oneri di cui al comma 21 si provvede mediante corrispondente riduzione per tanno 2014 del Fondo di cui comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 8 aprile 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 64 del 6 giugno 2013, e successive modificazioni, nella "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari".

23. All'onere relativo ai minori interessi attivi pari a euro 10.428.922 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'aricolo 9, comma 8, del decreto-legge n. 457 del 30 dicembre 1997, e successive modificazioni e integrazioni».

15.60

COMAROLI, BITONCI

All'articolo 15, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«21. Per le Regioni che non hanno fruito nell'anno 2013 delle risorse per le finalità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 8 aprile 2013, è stanziato un contributo per la riduzione del debito pari a 139,624 milioni di euro per l'anno 2014. Il relativo riparto avviene mediante accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio 2014, recepito con successivo decreto del Ministero-dell'Economia e delle finanze.

22. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2014 del Fondo di cui comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 8 aprile 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 64 del 6 giugno 2013 e successive modificazioni, nella "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari".

23. All'onere relativo ai minori interessi attivi pari a euro 4.747.000 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge n. 457 del 30 dicembre 1997 e successive modificazioni e integrazioni».

15.61

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-*bis*. In relazione alle medesime società di cui al comma 20, gli emolumenti dell'amministratore delegato e del presidente, se esecutivo, che svolgono servizi di interesse generale, sona stabiliti dall'assemblea societaria secondo un rapporto pari ad un massimo di dodici volte il salario aziendale mediano. Detto rapporto stabilisce una correlazione che lega, per l'intero mandato dell'organo amministrativo, la variazione in aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, a quello defllintero monte salari aziendale. In ogni caso, le eventuali componenti variabili degli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle predette amministrazioni, devono tenere conto dei risultati aziendali e non possono essere erogate nei casi in cui il risultato di esercizio non è positivo».

15.62

CALEO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-*bis*. All'articolo 3-*bis,* del decreto-Iegge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il comma 6 è abrogato».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

? all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

? all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite.dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;

? all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»;

? all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-*bis*. il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;

? all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-*bis.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge , le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.»;

? all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-*bis.* Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"»;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

15.63

FEDELI, FILIPPI, MATTESINI, CANTINI, MARTINI, GATTI, DI GIORGI, BORIOLI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-*bis.* All'articolo 16, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, conmodificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis.* Le amministrazioni che abbiano registrato, nell'anno 2012, un rapporto inferiore al 50 per cento fra la spesa del personale e la spesa corrente al netto della spesa sanitaria e del *surplus* di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno e che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono, in via sperimentale, sottoscrivere accordi, a livello aziendale, che prevedano la destinazione anche di quote di economie realizzate sul fondo della dirigenza a favore del comparto"».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis.* Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20,5 per cento"».

15.64

MARTINI

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-*bis.* All'articolo 16, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis.* Le amministrazioni che abbiano registrato, nell'anno 2012, un rapporto inferiore al 50 per cento fra la spesa del personale e la spesa corrente al netto della spesa sanitaria e del *surplus* di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno e che hanno rispettato il patto di stabilità interno possono, in via sperimentale, sottoscrivere accordi, a livello aziendale, che prevedano la destinazione anche di quote di economie realizzate sul fondo della dirigenza a favore del comparto».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

? all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

? all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-*bis.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite.dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine

di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;

? all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»;

? all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-*bis.* il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;

? all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-*bis.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge , le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.»;

? all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-*bis.* Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"»;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

15.65

MARINELLO

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«21. Dal 2015 le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società non quotate degli enti locali che congiuntamente presentino i seguenti requisiti:

a) dimostrino un saldo economico positivo negli ultimi 3 anni di attività;

b) non siano affidatarie dirette di servizi pubblici locali;

c) presentino nella loro base consortile anche soggetti puibblici diversi dagli enti locali territoriali».

15.66

BISINELLA, COMAROLI, BITONCI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«20-*bis.* Al fine di favorire il processo di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni locali, nell'ambito della revisione di spesa pubblica, per i Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti soggetti al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183, e successive modifiche ed integrazioni, e che gestiscono Aziende per l'edilizia economica e popolare, sono escluse, ai fini della determinazione degli obbiettivi di saldo finanziario, le spese sostenute negli anni 2013, 2014 e 2015 per la gestione e il funzionamento delle Aziende medesime, nel limite dell'importo complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2013, 2014 e 2015, fermo restando il concorso del comparto al raggiungimento degli obbiettìvi di finanza pubblica stabilito dalla legislazione vigente. Con decreto del Ministero dell'Interno sono definiti termini e modalità di quanto disposto».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 4, sostituire le parole: «500 milioni di euro» con le seguenti: «485».

15.67

STUCCHI, COMAROLI, BITONCI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«20-*bis.* Al fine di favorire il processo di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni locali, nell'ambito della revisione di spesa pubblica, per i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti soggetti al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 31 della Legge 12 novembre 2011,

n.183, e successive modifiche ed integrazioni, che gestiscono in economia Residenze Sanitarie Assistenziali in possesso di accreditamento regionale da almeno 10 anni, sono escluse, al fini della determinazione degli obbiettivi di saldo finanziario, le spese sostenute negli anni 2013, 2014 e 2015 per la gestione del servizio oggetto di esternalizzazione, nel limite dell'importo complessivo di 8 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2-013, 2014 e 2015, fermo restando il concorso del com parto al raggiungimento degli obbiettivi di finanza pubblica stabilito dalla legislazione vigente. Con decreto del Ministero dell'interno sono definiti termini e modalità di quanto disposto».

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 4, sostituire le parole: «500 milioni di euro» *con le seguenti:* «475».

15.68

ARRIGONI, COMAROLI, BITONCI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«20-*bis*. Al fine di agevolare l'attuazione degli obblighi previsti dall'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni sono esenti da imposizione fiscale e assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali».

15.69

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, BERTOROTTA

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-*bis*. Al fine di dare immediata attuazione a quanto stabilito dall'articolo 5, comma 7 e dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi, con particolare riferimento alla riduzione dei compensi negli organi collegiali e delle indennità già determinate ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno procede all'adozione del decreto di cui al citato articolo 5, comma 7, e fino alla completa attuazione degli obblighi ivi prescritti, è fatto divieto di corrispondere ogni tipo di emolumento ai componenti dei relativi consigli di amministrazione».

15.70

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-*bis*. All'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: "al concorso della regione nella" sono sostituite dalle seguenti: "all'" e dopo le parole: "presente decreto" sono inserite le seguenti: "e un'ulteriore quota riferibile al concorso della regione nell'attività di recupero fiscale in materia di IVA relativa all'aliquota di competenza statale";

b) al comma 3, dopo le parole: "gettito riferibile" sono inserite le seguenti: "all'attività di recupero fiscale commisurata a ciascuna aliquota di compartecipazione e un'ulteriore quota" e dopo le parole: "ai predetti tributi" sono inserite le seguenti: "rapportata all'aliquota di competenza statale,"».

15.71

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-*bis*. Al comma 1, dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 274, dopo la lettera *b)*, aggiungere la seguente:

"*b-bis)* i dipendenti delle società pubbliche, private e miste che transitano a enti pubblici, aziende speciali o consortili per effetto di norme di leggi, ditegolamento o convenzione, che attribuiscono agli stessi enti pubblici, aziende speciali o consortili le funzioni esercitate dalle citate società"».

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

15.72

MANDELLI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«21. Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007. n. 244. è prorogato di quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge decorsi i quali la partecipazione non ceduta cessa ad ogni effetto; entro i successivi dodici mesi la società liquida in denaro il valore di essa nell'ammontare determinato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-*ter* comma 2 del codice civile».

15.73

CALEO

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-*bis*. Il termine previsto dall'articolo 34, comma 21, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è prorogato al 31 dicembre 2014. Al fine di garantire la continuità del servizio, nelle more dell'espletamento delle procedure di affidamento del servizio al gestore unico, laddove l'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale sia stato costituito ed abbia già provveduto a deliberare e pubblicare il bando di gara, in deroga a quanto disposto dal medesimo articolo 34, comma 21, il servizio è espletato dal gestore già operante alla data del 19 ottobre 2012 fmo al subentro del nuovo gestore. Tale disposizione si applica ai gestori esistenti del servizio di distribuzione di gas fino alla nuova assegnazione del servizio su base di Ambito Territoriale Minimo come previsto dalla legge 23 luglio 2009, n. 99, e dal decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226».

15.74

BROGLIA, ZANONI, MANASSERO, CALEO, LAI, CUOMO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-*bis*. Al comma 21, dell'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il termine: "31 dicembre 2013" è sostituito dal seguente: "31 dicembre 2014"».

15.75

PUPPATO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-*bis*. Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa pubblica, le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e le Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, sono sottoposte alla stessa disciplina prevista per gli Enti del Servizio sanitario nazionale o per le Aziende Speciali dei Comuni che operino nei settori dei servizi socio sanitari, assistenziali, culturali ed educativi».

Conseguentemente:

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 20.000;
2015: ? 20.000;
2016: ? 20.000.

15.76

BROGLIA, ZANONI, MANASSERO, CALEO, LAI, CUOMO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-*bis*. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, a fine comma è inserito il seguente periodo: "ed alle aziende speciali che gestiscono le farmacie comunali. Nel caso di aziende speciali, cosiddetti multiservizi, la deroga di cui al periodo precedente, si applica se il fatturato

derivante dal servizio farmaceutico e para-farmaceutico risulta superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione"».

15.77

ZANONI, BROGLIA, MANASSERO, CALEO, LAI, CUOMO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-*bis*. All'articolo 4, al comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, in legge n. 135 del 2012, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "da prestazione di servizi" inserire le seguenti parole: "affidati senza gara";

b) sostituire le parole: "di pubbliche amministrazioni" con le seguenti: "delle pubbliche amministrazioni controllanti";

c) dopo la parola: "superiori al 90 per cento" inserire le seguenti parole: "che non rispettano i requisiti comunitari per tale affidamento diretto"».

15.78

BROGLIA, ZANONI, MANASSERO, CALEO, LAI, CUOMO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-*bis*. Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 95 del 2012 s.m.i., al primo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" sono inserite le seguenti parole: "alle società costituite ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, in legge n. 248 del 2006 s.m.i., a capitale totalmente pubblico che rispettano i requisiti comunitari dell'*in house providing*"».

15.79

ZANONI, BROGLIA, MANASSERO, CALEO, LAI, CUOMO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-*bis*. Al comma 3-*sexies* dell'articolo 4 del decreto-legge n. 95 del 2012 s.m.i., sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", sono sostituite dalle seguenti parole: "il 30 giugno 2014";

b) al secondo periodo, la parola: "esclusivamente" è sostituita con la seguente: prioritariamente" nonché le parole: "all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94," sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, dalla legge 7 agosto 2012, n. 13.5";

c) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In tal caso le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione"«.

15.80

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-*bis*. All'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sopprimere il comma 4 e 5».

15.81

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-*bis*. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole: "di cui due" inserire le parole: "ove specificatamente deliberato dalla società medesima in sedi di rinnovo dell'organo amministrativo";

b) al comma 5, dopo le parole: "la composizione dovrà assicurare" inserire le seguenti parole: "ove specificatamente deliberato dalla società medesima in sedi di rinnovo dell'organo amministrativo" e dopo le parole: "La disposizione del presente comma" aggiungere le seguenti: ", anche con riferimento alla deliberazione assembleare circa la decisione di avvalersi della presenza dei dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza quali membri del

consiglio di amministrazione"».

15.82

BROGLIA, ZANONI, MANASSERO, CALEO, LAI, CUOMO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-*bis*. All'articolo 9 del decreto-legge n. 95 del 2012 s.m.i., al comma 6, le parole: "funzioni fondamentali e" sono soppresse nonché, a fine comma è aggiunto il seguente periodo: "È sempre ammessa la costituzione di aziende speciali per la gestione delle farmacie nonché di enti, organismi ed agenzie di gestione dei servizi di cui al comma 1-*bis* e di organismi privi di personalità giuridica"».

15.83

ZANONI, BROGLIA, MANASSERO, CALEO, LAI, CUOMO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-*bis*. All'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al comma 10, il secondo periodo è abrogato».

15.84

CONTE, MARIN, PICCOLI, DALLA TOR, ZANETTIN, BONFRISCO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-*bis*. Le risorse destinate agli enti locali per finanziamento del servizio idrico integrato, anche per il tramite di società partecipate dagli enti stessi e delegate a tale funzione, non rientrano nei calcoli previsti dal patto di stabilità interno disciplinate dalla presente legge».

Conseguentemente, ridurre del 20 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella A.

15.85

BROGLIA, ZANONI, MANASSERO, CALEO, LAI, CUOMO

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-*bis*. Al fine di dare impulso all'indizione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 226 del 12 novembre 2011, i gestori uscenti anticipano alla Stazione appaltante l'importo equivalente alle componenti QA e QC degli oneri di gara una tantum, come riconosciuti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nelle delibere 407/2012/R/GAS dell'11/10/2012 e 230/2013/R/GAS del 30/5/2013. Nel caso di due o più gestori, l'anticipazione è proporzionale ai punti di riconsegna serviti nei Comuni dell'Ambito territoriale di riferimento, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico.

La corresponsione è effettuata a titolo dii anticipo a seguito della individuazione della stazione appaltante, per tutti gli ambiti in cui non è presente il capoluogo di provincia ovvero al Capoluogo di Provincia, negli altri casi e verrà rimborsata dal concessionario subentrante all'atto di avvenuta aggiudicazione del servizio.

Per le finalità di cui ai periodi precedenti possono essere utilizzati specifici fondi della Cassa Conguagli del Settore Elettrico, con modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e/o della Cassa Depositi e Prestiti, su iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico.

L'utilizzo dei fondi di cui al periodo precedente è definito nell'ambito di attuazione del comma 2, dell'articolo 17, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 226 del 12 novembre 2011.

Eventuali oneri derivanti da tale misura non possono comunque essere traslati in tariffa né tantomeno incidere sui corrispettivi spettanti alle amministrazioni comunali».

15.86

ZANONI, BROGLIA, MANASSERO, CALEO, LAI, CUOMO

Dopo il comma 20 seguente:

«20-*bis*. Alle somme di cui all'articolo 8 comma 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 226 del 12 novembre 2011 è aggiunta la relativa quota di ammortamento

annuale che l'Autorità riconosce ai fini tariffari».

15.87

BROGLIA, ZANONI, MANASSERO, CALEO, LAI, CUOMO

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente comma:

«20-*bis*. Le somme di cui all'articolo 8 comma 4 e conseguentemente all'articolo 13, comma 1 lettera *d),* del regolamento di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 226 del 12 novembre 2011, spettanti ai Comuni a seguito della gara, sono incrementate del 10 per cento».

15.88

ZANONI, BROGLIA, MANASSERO, CALEO, LAI, CUOMO

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-*bis*. In relazione alle nuove gare d'ambito per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, la Stazione Appaltante, rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 226 del 12 novembre 2011, può inserire nel bando o nella lettera d'invito, quale condizione migliorativa dell'offerta economica, il versamento da parte del soggetto aggiudicatario, di un corrispettivo una tantum fino al 25 per cento della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura, compresa la relativa quota di ammortamento annuale. La Stazione Appaltante, in sede di gara, assegna uno specifico punteggio a tale parametro.

Tale elemento non può in alcun modo essere riconosciuto in tariffa e gravare sugli utenti finali».

15.89

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 32 del decreto-Iegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, non si applicano alle società delle stazioni sciistiche che gestiscono impianti di risalita, piste da discesa o da sci di fondo ad alta vocazione sociale e di interesse strategico per l'economia iocale o di complementarietà per il richiamo turistico delle stazioni stesse.»

15.0.1

LUIGI MARINO, LANZILLOTTA

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

«Art. 15-*bis.*

(Blocco trasferimenti società partecipate)

1. All'articolo 6, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 19, sono aggiunti i seguenti commi:

"19-*bis*. A partire dall'esercizio finanziario 2014, le amministrazioni di cui al comma precedente non possono, comunque, procedere alla sottoscrizione dell'aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2447 del codice civile.

19-*ter*. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 19 e 19-*bis* si applicano anche in relazione alle partecipazioni possedute nei consorzi".

2. Le disposizioni di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 si intendono riferite anche alle società a partecipazione pubblica, che esercitano una attività commerciale ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile. Le suddette disposizioni non si applicano alle società a partecipazione pubblica previste come necessarie dalla legge. Fatto salvo quanto previsto ai periodi precedenti, deve essere sempre assicurata la piena ed efficace continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse. A tal fine, nella procedura di fallimento è sempre garantito l'esercizio provvisorio dell'impresa se richiesto dall'amministrazione titolare del servizio di pubblico interesse.».

15.0.2

DE PETRIS, URAS

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

«Art. 15-*bis.*

(Piani di razionalizzazione delle società)

1. Entro il 31 dicembre 2014, le amministrazioni di cui all'articolo 1. comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono adottare uno o più piani di razionalizzazione delle funzioni o dei servizi affidati a società controllate dalle stesse, direttamente o indirettamente, o da loro enti strumentali, anche attraverso l'estinzione o l'alienazione delle partecipazioni ovvero la revisione dei contratti di affidamento. Detti piani indicano la spesa sostenuta in relazione agli affidamenti in essere e il complessivo obiettivo di risparmio strutturale da conseguire a regime, in termini fisici e finanziari, sono corredati del parere dei competenti organi di controllo, espresso secondo i rispettivi ordinamenti. I piani devono altresì stabilire i termini e le modalità di riacquisizione delle funzioni e dei servizi in capo all'amministrazione pubblica interessata, la determinazione dei fabbisogni quantitativi e qualitativi di personale a regime presso l'amministrazione stessa, ad essi correlati, nonché le modalità di copertura del medesimo fabbisogno organico. Le parole: "1 luglio 2014" di cui al comma 2 dell'art. 4 del decreto-legge 6 lugIio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n.135, sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2014".

2. Nelle more dell'attuazione dei piani di cui al comma 1, si applicario i contratti di affidamento già in essere, i quali possono essere prorogati sino al passaggio delle funzioni e dei servizi in capo all'amministrazione procedente, anche in deroga ai termini di cui comma 2 dell'art. 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135. L'amministrazione medesima impartisce indirizzi e direttive alle società interessate, fissando apposito termine, affinché le stesse procedano, preliminarmente all'adozione dei piani di cui al comma 1, all'attuazione delle misure di razionalizzazione degli organici esistenti ai sensi dell'articolo 3, comma 2 e seguenti, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101.

3. Sino al 31 dicembre 2015, al personale delle società di cui al comma 1, interessato dai piani di razionalizzazione, si applicano, ai fini della maturaziene del requisito di pensionamento per limiti di età, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera *a)*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modifiche e integrazioni, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, resta ferma, per il medesimo personale, la disciplina vigente presso la società o ente di appartenenza.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, penultimo periodo, nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e fermo restando il divieto prescritto dall'articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, 133, e successive modifiche e integrazioni, le amministrazioni pubbliche procedenti possono coprire a tempo indeterminato le posizioni di lavoro afferenti agli organici propri delle fimzioni e dei servizi oggetto di riacquisizione, quali determinati nei relativi piani e nell'ambito dei relativi obiettivi complessivi di risparmio, mediante procedure concorsuali riservate al personale delle società interessate, ove già impiegato nell'ambito delle funzioni e dei servizi medesimi alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni. In relazione al conseguimento degli obiettivi di risparmio previsti nei piani di razionalizzazione, alle assunzioni di cui al presente comma non si applica quanto previsto dal suddetto articolo 76, comma 7, secondo periodo e seguenti.

5. Fermo restando il limite di incidenza della spesa di personale stabilito dall'articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, 133, e successive modifiche e integrazioni, la spesa annuale corrispondente al fabbisogno organico di cui al comma 1, ultimo periodo, è esclusa, nell'anno in cui le assunzioni sono effettuate, dal computo dei limiti di spesa previsti dall'articolo unico, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, e successive modifiche e integrazioni. Con decorrenza dalla successiva annualità, la spesa corrispondente a tali nuove assunzioni si cumula a quella calcolata, per la precedente annualità, ai sensi delle medesime disposizioni e concorre alla determinazione, a regime, del nuovo limite di spesa complessiva dell'amministrazione interessata.

6. Le amministrazioni pubbliche procedenti, in applicazione dei princìpi evincibili dal comma 6

dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, possono riservare, nell'ambito delle procedure concorsuali pubbliche da bandire nel triennio successivo all'anno in cui il piano trova definitiva attuazione, una quota non superiore al 50 per cento dei posti da bandire al personale delle società o degli enti di cui al comma 1, il quale, anche dopo l'applicazione dei commi 2, 3 e 4, risulti privo di occupazione. Il medesimo personale ha titolo di precedenza, a parità di requisiti, per l'impiego nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni.

7. Al personale delle società di cui al comma 1 che, ad esito dell'attuazione dei piano di cui al comma stesso e anche dopo l'applicazione dei commi 2, 3 e 4, risulti eccedentario può accedere alle misure di ammortizzazione sociale in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

8. Ove il piano di dismissione di affidamenti di cui al comma 1 non comporti l'estinzione o l'alienazione della società, si procede, ad esito dell'attuazione dello stesso e secondo criteri predeterminati nell'ambito del piano medesimo, alla ridefinizione del contratto di servizio e alla contestuale riduzione delle risorse stanziate dalla società medesima ai fini della corresponsione, al proprio personale, dei trattamenti retributivi accessori, in relazione alla residua quota di organico impiegata sulle funzioni e sui servizi non fatti oggetto di riacquisizione da parte dell'amministrazione procedente.

9. Al personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni che adottano i piani di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera *a)*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modifiche e integrazioni, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101. Al medesimo personale si applica, sino al 31 dicembre 2015, quanto prescritto dall'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, 133. Le amministrazioni di cui al primo periodo non possono avvalersi di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modifiche e integrazioni.

10. Ai piani adottati ai sensi del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428».

16.1

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 80. - *1.* Le province hanno competenza legislativa in materia di finanza locale e tributi locali.

1-bis. Nelle materie di competenza, le province possono istituire nuovi tributi locali. La legge provinciale disciplina i tributi locali e la modalità di riscossione e può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni, anche in deroga alla disciplina statale.

1-ter. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle province. Ove la legge statale disciplini l'istituzione di addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti locali, alle relative finalità provvedono le province individuando criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel rispettivo territorio.

1-quater. La potestà legislativa nelle materie di cui ai commi 1 e 1-*bis* del presente articolo è esercitata nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali"».

16.2

LAI, ANGIONI, CUCCA, MANCONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. L'articolo 10 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è sostituito dal seguente:

"Art. 10. - *1*. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'isola e nel rispetto della normativa comunitaria, con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può, ferma restando la copertura del fabbisogno *standard* per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m),* della Costituzione:

a) prevedere agevolazioni fiscali, esenzioni, detrazioni d'imposta, deduzioni dalla base imponibile e concedere, con oneri a carico del bilancio regionale, contributi da utilizzare in compensazione ai sensi della legislazione statale;

b) modificare le aliquote, in aumento con diminuzione, fino ad azzerarle, entro i valori di imposizione stabiliti dalla normativa statale ed europea"».

16.3

LAI, ANGIONI, CUCCA, MANCONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il Governo, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica e del relativo monitoraggio, promuove intese con la Regione Autonoma della Sardegna finalizzate alla revisione delle competenze in materia di politiche fiscali e di finanza locale anche modificando gli articoli 8, 9 e 10 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, Statuto Speciale della Sardegna, con le modalità previste dall'articolo 27 delle legge n.42 del 2009 e ai fine di dare piena applicazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte Costituzionale n. 118 del 2012, al nuovo regime regolatore dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Autonoma della Sardegna, disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 834, della legge 296 del 2006».

16.4

LAI, ANGIONI, CUCCA, MANCONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. A decorrere dall'anno 2014, sentita la Regione Sardegna, si provvede al trasferimento delle competenze relative alla finanza locale alla Regione Autonoma della Sardegna, che, conseguentemente, provvede alle finalità di cui all'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001 n. 488 e successive modificazioni, secondo le modalità previste dallo Statuto Speciale e dalle relative norme di attuazione e con le procedure di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, numero 42. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze concorda con la Regione Autonoma della Sardegna le modifiche da apportare ai rapporti finanziari tra Stato e Regione, anche relative al patto di stabilità interno della Regione Sardegna».

16.5

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto. 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "e agli enti locali" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267," e dopo le parole: "rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza" sono inserite le seguenti: "nonché titoli obbligazionari o altre passività in valuta estera";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Agli enti di cui al comma 2 è consentito:

a) perfezionare, con finalità di copertura dei rischi inerenti a proprie passività finanziarie, contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti dall'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) procedere, con le medesime finalità indicate al punto *a),* alla rinegoziazione di contratti relativi a strumenti finanziari derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente

disposizione;

a condizione che il contratto contenga l'informativa di trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea di cui al comma 3-*bis* verificata e validata secondo quanto previsto dal comma 7. Questa informativa è allegata al contratto quale parte integrante del medesimo.";

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-*bis.* La trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea dei contratti perfezionati o rinegoziati ai sensi del comma 3 è resa attraverso l'informativa sul valore di mercato dello strumento finanziario derivato, sugli scenari probabilistici determinati secondo criteri di non arbitraggio e sui costi a carico dell'ente.

3-*ter.* Agli enti di cui al comma 2 sono consentite le estinzioni anticipate totali dei contratti di cui al comma 3 tramite regolamento per cassa del relativo saldo. la determinazione dell'importo da regolare a saldo è sottoposta alle verifiche ed alla validazione di cui al comma 7 per quanto compatibili";

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nei casi previsti dal comma 3, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi, degli oneri e delle caratteristiche del medesimo contratto attraverso la lettura e la comprensione dell'informativa rontrattuale di cui al comma 3-*bis* e degli allegati al contratto";

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. I contratti di cui al comma 3 stipulati dagli enti di cui al comma 2 privi dell'informativa di trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea di cui al comma 3-*bis* verificata e validata secondo quanto previsto dal comma 7 o dell'attestazione di cui al comma 4, sono nulli. La nullità può essere fatta valere. solo dall'ente.";

f) il comma 6 è abrogato;

g) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Gli enti di cui al comma 2 sottopongono a verifiche quantitative preliminari l'informativa di trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea dei contratti di cui al comma 3. Tali verifiche sono soggette alla validazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze che a tale fine si avvale delle competenti unità di analisi della Consob.";

h) il comma 8 è sostituito dal seguente;

"8. Gli enti di cui al comma 2 allegano al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo relativamente ai contratti di cui al comma 3 una nota informativa che evidenzi le informazioni di cui al comma 3-*bis*;

i) al comma 10 le parole: "del regolamento di cui al comma 1 sono sostituite dalle seguenti: "della presente legge"».

16.6

BIGNAMI, MOLINARI, VACCIANO, PEPE, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BERTOROTTA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "e agli enti locali" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267," e dopo le parole: "rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza" sono inserite le seguenti: "nonché titoli obbligazionari o altre passività in valuta estera";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di stipulare strumenti finanziari derivati previsti dall'articolo 4 comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio n. 55, salvo che per perfezionare i contratti con finalità di copertura dei rischi inerenti a proprie passività finanziarie. Agli enti di cui al comma 2, è consentito procedere alla rinegoziazione di contratti relativi a Strumenti finanziari derivati già in essere alla data

di entrata in vigore della presente disposizione, a condizione che il contratto contenga l'informativa di trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea di cui al comma 3-*bis* e che tale informativa sia sottoposta alle verifiche tecniche preventive di cui al comma 7. Gli esiti delle verifiche tecniche preventive sono allegati al contratto quale parte integrante del medesimo."»;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-*bis.* La trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea dei contratti perfezionati o rinegoziati ai sensi del comma 5 è resa attraverso l'informativa sul valore di mercato dello strumento finanziario derivato, sugli scenari probabiIistici determinati secondo criteri di non arbitraggio e sui costi a carico dell'ente.

3-*ter.* Agli enti di cui al comma 2 sono consentite le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati tramite regolamento per cassa del relativo saldo. La determinazione dell'importo da regolare a saldo è sottoposta alle verifiche tecniche preventive di cui al comma 7-*bis*. Laddove l'importo da regolare a saldo sia a carico dell'ente è fatto divieto di corrispondere alla controparte un importo superiore all'esito di tali verifiche; laddove l'importo da regolare a saldo sia a favore dell'ente è fatto divieto di ricevere dalla controparte un importo inferiore all'esito di tali verifiche.";

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nei casi previsti dal comma 3, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi, degli oneri e delle caratteristiche del medesimo contratto attraverso la lettura e la comprensione dell'informativa contrattuale di cui al comma 3-*bis* e degli allegati al contratto, nonché di aver preso conoscenza delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento.";

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati stipulato dagli enti di cui al comma 2 in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo o privo dell'attestazione di cui al comma 4, è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'ente.";

f) il comma 6 è abrogato;

g) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. L'informativa di trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati perfezionati o rinegoziati dagli, enti di cui al comma 2 è sottoposta a verifiche tecniche preliminari vincolanti. Ai fini dello svolgimento di tali verifiche il Ministero si avvale delle competenti unità di analisi della Consob.";

h) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis.* In caso di estinzione anticipata di contratti relativi a strumenti finanziari derivati perfezionati o rinegoziati dagli enti di cui al comma 2 il regolamento per cassa del relativo saldo è sottoposto a verifiche tecniche preliminari vincolanti. Ai fini dello svolgimento di tali verifiche il Ministero si avvale delle competenti unità di analisi della Consob."»;

i) al comma 10 le parole: "del regolamento di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "della presente legge"».

16.7

LANZILLOTTA, LUIGI MARINO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113, resta fermo per le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali iI divieto di cui al comma 2 del medesimo articolo 62».

16.8

MAURO MARIA MARINO

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

16.9

MOLINARI, BOTTICI, VACCIANO, PEPE, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, BERTOROTTA

Al comma 2, lettera c), *al paragrafo 3*-bis, *sopprimere le lettere* b) *e* d).

16.10

MAURO MARIA MARINO

Al comma 2, lettera c), *capoverso 3*-bis, *sopprimere la lettera* d).

16.11

ZANONI, MAURO MARIA MARINO, BROGLIA

Al comma 2, lettera c), *capoverso* «3-*ter*», *dopo le parole:* «di riferimento del relativo saldo» *sono aggiunte in fine le seguenti:* «Non sono applicabili, a meno di una differente volontà degli enti di cui al comma 2, clausole contrattuali che prevedono l'estinzione anticipata in caso di riduzione del *rating* dell'ente al di sotto di una soglia minima definita tra le parti, qualora la riduzione stessa faccia seguito ad una riduzione del *rating* della Repubblica italiana e sia conseguenza dell'applicazione di un meccanismo automatico stabilito dalle Agenzie di *rating* di allineamento del *rating* dell'ente con quello della Repubblica, e non di una specifica e autonoma analisi condotta dalle Agenzie stesse. In caso di riduzione del *rating* al di sotto del livello minimo stabilito tra le parti come conseguenza di una riduzione del *rating* della Repubblica, in sostituzione di eventuali clausole che prevedono l'estinzione anticipata, è data facoltà alla controparte di richiedere, con obbligo di accettazione da parte dell'Ente la costituzione presso la Tesoreria dell'ente di una garanzia a proprio favore, per un importo non superiore al *mark to market* dell'operazione».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:

«24-*bis.* Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento".

24-*ter.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

16.12

CALDEROLI, BELLOT, BISINELLA, COMAROLI, BITONCI

Al comma 2, lettera c), *capoverso* «3-*quater*», *dopo le parole:* «di riferimento del relativo saldo» *sono aggiunte le seguenti:* «Non sono applicabili, a meno di una differente volontà degli enti di cui al comma 2, clausole contrattuali che prevedono l'estinzione anticipata in caso di riduzione del *rating* dell'ente al di sotto di una soglia minima definita tra le parti, qualora la riduzione stessa faccia seguito ad una riduzione del *rating* della Repubblica italiana e sia conseguenza dell'applicazione di un meccanismo automatico stabilito dalle Agenzie di *rating* di allineamento del rating dell'ente con quello della Repubblica, e non di una specifica e autonoma analisi condotta dalle Agenzie stesse. In caso di riduzione del *rating* al di sotto del livello minimo stabilito tra le parti come conseguenza di una riduzione del *rating* della Repubblica, in sostituzione di eventuali clausole che prevedono l'estinzione anticipata, è data facoltà alla controparte di richiedere, con obbligo di accettazione da parte dell'Ente la costituzione presso la Tesoreria dell'ente di una garanzia a proprio favore, per un importo non superiore al *mark to market* dell'operazione».

16.13

SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Al comma 2, lettera c), *capoverso* «3-*quater*», *dopo le parole:* «di riferimento del relativo saldo» *sono aggiunte le seguenti:* «Non sono applicabili, a meno di una differente volontà degli enti di cui al comma 2, clausole contrattuali che prevedono l'estinzione anticipata in caso di riduzione del *rating* dell'ente al di sotto di una soglia minima definita tra le parti, qualora la riduzione stessa faccia seguito ad una riduzione del *rating* della Repubblica italiana e sia conseguenza dell'applicazione di un meccanismo automatico stabilito dalle Agenzie di *rating* di allineamento del rating dell'ente con quello della Repubblica, e non di una specifica e autonoma analisi condotta dalle Agenzie stesse. In caso di

riduzione del *rating* al di sotto del livello minimo stabilito tra le parti come conseguenza di una riduzione del *rating* della Repubblica, in sostituzione di eventuali clausole che prevedono l'estinzione anticipata, è data facoltà alla controparte di richiedere, con obbligo di accettazione da parte dell'Ente la costituzione presso la Tesoreria dell'ente di una garanzia a proprio favore, per un importo non superiore al *mark to market* dell'operazione».

16.14

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Al comma 2, lettera c), *dopo il punto 3*-quater, *aggiungere il seguente:*

«3-*quinquies*. Dal divieto di cui al comma 3 è comunque esclusa la facoltà per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione qualora l'esecuzione di tali contratti abbia generato o generi una perdita rilevante per l'ente e la rinegoziazione abbia l'effetto di ridurre tale perdita».

16.15

ZANONI, MAURO MARIA MARINO, BROGLIA

Al comma 2, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nei casi previsti dai commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*, la controparte con la quale l'ente intende sottoscrivere, estinguere, ristrutturare, modificare un contratto in strumenti finanziari derivati è tenuta in via preliminare a fornire idonea documentazione contenente informazioni in merito alla determinazione del prezzo dell'operazione, evidenziando le diverse componenti di rischio, il dettaglio dei costi operativi ed ogni altro elemento considerato per definire l'importo dell'operazione. Verificata la completezza e la correttezza delle informazioni fornite dalla controparte, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche del medesimo contratto, nonché delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento"».

Conseguentemente,

all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento", sono sostituite dal seguente: "22 per cento"».

«24-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

16.16

SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Al comma 2, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nei casi previsti dai commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*, la controparte con la quale l'ente intende sottoscrivere, estinguere, ristrutturare, modificare un contratto in strumenti finanziari derivati è tenuta in via preliminare a fornire idonea documentazione contenente informazioni in merito alla determinazione del prezzo dell'operazione, evidenziando le diverse componenti di rischio, il dettagli o dei costi operativi ed ogni altro elemento considerato per definire l'importo dell'operazione. Verificata la completezza e la correttezza delle informazioni forni te dalla controparte, i l soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche nel medesimo contratto, nonché delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento"».

16.17

CALDEROLI, BELLOT, BISINELLA, COMAROLI, BITONCI

Al comma 2, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nei casi previsti dai commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*, la controparte con la quale l'ente intende sottoscrivere, estinguere, ristrutturare, modificare un contratto in strumenti finanziari derivati è tenuta in via preliminare a fornire idonea documentazione contenente informazioni in merito alla determinazione del prezzo dell'operazione, evidenziando le diverse componenti di rischio, il dettaglio dei costi operativi ed ogni altro elemento considerato per definire l'importo dell'operazione. Verificata la compattezza e la correttezza delle informazioni fornite dalla controparte, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza. dei rischi e delle caratteristiche del medesimo contratto, nonché delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento».

16.18

BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

Al comma 2, lettera d) *dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-*bis*. L'attestazione di cui al comma precedente può essere resa solo in presenza di un prospetto informativo prodotto dalla controparte finanziaria che descriva la convenienza economica del prodotto finanziario venduto, espressa in termini di scenari probabilistici secondo le metodologie elaborate dalla CONSOB.

4-*ter*. Nei casi previsti dai commi 3-*bis*, lettera *a)* e *c)*, 3-*ter* e 3-*quater*, il prospetto informativo di cui al comma precedente deve essere prodotto con riferimento alla data di stipula del contratto originario e gli eventuali guadagni già incorporati dalle parti alla data di revisione o estinzione del contratto devono essere conteggiati tra i fattori di concambio pattuiti a tale data, ivi compresi eventuali regolazioni per cassa.

4-*quater*. Nei casi previsti dai commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*, l'assenza del prospetto informativo di cui al comma 4-*bis* determina la nullità del contratto».

16.19

ZANONI, MAURO MARIA MARINO, BROGLIA

Al comma 2, dopo la lettera: d) *aggiungere la seguente:*

«d-*bis)* "5. Nei casi previsti dai commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*, gli enti di cui al comma 2 possono conferire mandato al Ministero dell'economia e delle finanze di valutare l'economicità delle operazioni in strumenti finanziari derivati in oggetto. Gli stessi enti hanno inoltre facoltà di incaricare il Ministero dell'economia e tielle finanze di definire con la controparte contrattuale dell'Ente le modificazione e le integrazioni contrattuali conseguenti"».

Conseguentemente,

all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento", sono sostituite dal seguente: "22 per cento".

24-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

16.20

CALDEROLI, BELLOT, BISINELLA, COMAROLI, BITONCI

Al comma 2, dopo la lettera d) *aggiungere la seguente:*

«d-*bis*.) "5. Nei casi previsti dai commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*, gli enti di cui al comma 2 possono conferire mandato al Ministero dell'economia e delle finanze di valutare l'economicità delle operazioni in strumenti finanziari derivati in oggetto. Gli stessi enti hanno inoltre facoltà di incaricare il Ministero dell'economia e delle finanze di definire con la controparte contrattuale dell'Ente le modificazione e le integrazioni contrattuali conseguenti"».

16.21

SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI,

NACCARATO

Al comma 2, dopo la lettera d) *aggiungere la seguente:*

«d-*bis)*."5. Nei casi previsti dai commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*, gli enti di cui al comma 2 possono conferire mandato al Ministero dell'economia e delle finanze di valutare l'economicità delle operazioni in strumenti finanziari derivati in oggetto. Gli stessi enti hanno inoltre facoltà di incaricare il Ministero dell'economia e delle finanze di definire con la controparte contrattuale dell'Ente le modificazione e le integrazioni contrattuali conseguenti"».

16.22

TOMASELLI, SANGALLI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 2, lettera, e), *dopo lo parola:* «stipulato», *inserire le seguenti:* «dopo l'entrata in vigore della presente legge».

16.23

CERONI

Al comma 2, lettera, e), *dopo la parola:* «stipulato», *inserire le seguenti:* «dopo l'entrata in vigore della presente legge».

16.24

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE

Al comma 2, lettera, e), *al paragrafo 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:*

«la nullità può essere fatta valere non solo dall'ente ma da ogni singolo cittadino residente sia o meno costituitosi in associazione».

16.25

D'ADDA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. L'indennizzo da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti Spa per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti contratti dagli enti locali non può essere superiore al 2 per cento del debito residuo».

Conseguentemente:

a) *ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2915 e 1.310 milioni di euro», *con le seguenti:* «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni», *con le seguenti:* «200 milioni» *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille», *con le seguenti:* «2, 1 per mille»;

all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento";

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti. variazioni in diminuzione:*

2014: ? 30.000;
2015: ? 30.000;
2016: ? 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

16.26

BRUNI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il termine previsto dall'articolo 34, comma 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2012 n. 221, è prorogato al 31 dicembre 2014. Al fine di garantire la continuità del servizio, nelle more dell'espletamento delle procedure di affidamento, del servizio al gestore unico, laddove l'Ente di Governo dell'ambito territoriale ottimale sia stato costituito ed abbia già provveduto a deliberare e pubblicare il bando di gara, in deroga a quanto disposto dall'articolo 34, comma 21 del decreto-legge. n. 179 del 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 il servizio è espletato dal gestore già operante alla data del 19 ottobre 2012 fino al subentro del nuovo gestore. La disposizione si applica ai gestori esistenti del servizio di distribuzione di gas, fino alla nuova assegnazione del servizio su base di ambito territoriale minimo, come previsto dalla legge 23 luglio 2009, n. 99 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226».

16.27

CALIENDO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il terzo comma dell'articolo unico della legge 5 marzo 1957, n.104 è soppresso».

16.28

BROGLIA, VACCARI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 3, comma 64, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'ultimo periodo è soppresso».

16.29

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, LAI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: "l'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "gli anni 2013 e 2014" e dopo le parole: "di parte corrente" sono aggiunte le seguenti: "e in conto capitale".

2-*ter*. l'articolo l, comma 8 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2013, n. 64, è abrogato».

Conseguentemente,

All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: 600 milioni nell'anno 2015 e l.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138; convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per-cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"»;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 40.000;
2015: ? 40.000;
2016: ? 40.000.

16.30

MIRABELLI, PIZZETTI, D'ADDA, DEL BARBA, CORSINI, DE BIASI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 46, comma l, del decreto-legge 21 giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: "pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 maggio 2013, n. 123," sono inserite le seguenti: "nonché ai Comuni capoluogo di Provincia della Regione Lombardia"».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, o valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni» *e all'Elenco n. l, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "21 per cento";

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 30.000;
2015: ? 30.000;
2016: ? 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

16.31

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, LAI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 62, comma 2 dei decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "cinquanta".

Conseguentemente,

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1:310 milioni di euro» *con le seguenti:* «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento";

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 40.000;
2015: ? 40.000;
2016: ? 40.000.

16.32

DE MONTE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 56-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 11 è soppresso.

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

«All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: "600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro" con le seguenti: "70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni;» *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 30.000;

2015: ? 30.000;
2016: ? 30.000.

16.33

CALEO, ZANONI, BROGLIA, CUOMO

Dopo il comma 2, aggiungere infine il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 19, comma 1, lettera *e)* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, il termine di cui all'articolo 31-*ter*, lettera *b)* è differito al 1º gennaio 2015».

16.34

ZANONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., dopo il comma 12-*quater*, è aggiunto il seguente:

«12-*quinquies*. Gli Enti di cui al comma 12-*bis* possono avviare contratti sperimentali con oggetto la verifica della funzionalità, sulle strade di propria competenza, dell'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità, ovvero l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168 e successive modificazioni, nei limiti prescritti dal precedente comma 6-*bis*. I contratti potranno avere durata massima di mesi 12 ed essere avviati a condizione di saldo positivo per gli enti appaltanti, ovvero senza oneri a fine contratto per gli enti stessi. I contratti possono essere sottoscritti esclusivamente con Società Iscritte all'Albo del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 a tutela degli Enti appaltanti. Ciascun Ente appaltante trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'interno, entro il 150º giorno dal termine del contratto sperimentale, una relazione in cui sono indicati l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza e i risultati operativi della sperimentazione, evidenziando in particolare i risultati sulla incidentalità nei tratti sperimentali e l'impatto organizzativo sull'Ente del servizio appaltato».

16.35

BROGLIA, ZANONI

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

«2-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni sono applicate per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 10.000
2015: ? 10.000;
2016: ? 10.000.

16.36

BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è infine aggiunto il seguente periodo: "La notifica degli atti di accertamento e delle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche via telematica, dai comuni e unioni di comuni. Non si applica l'articolo 149-*bis* del codice di procedura civile"».

16.37

GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Il comma 862 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente:

"862. Le iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata, non ancora completate alla data di scadenza delle proroghe concesse ai sensi della vigente normativa e che, alla medesima data, risultino realizzate in misura non inferiore al 40 per cento degli investimenti ammessi, possono essere completate entro il 31 dicembre 2008. La relativa rendicontazione è completata entro i sei mesi successivi. Sono da ritenere sempre ammissibili i titoli di spesa saldati oltre i sei mesi dalla data di chiusura dell'investimento a condizione che non vengano superati i dodici mesi dalla data di chiusura dell'investimento stesso"».

16.38

ZANONI, BROGLIA, LAI, CUOMO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle'entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le planimetrie catastali delle uniità immobiliari contenute nelle banche dati ipotecaria e catastale, sono messe a disposizione dei comuni sulla base di formati e modalità di fornitura concordate mediante intesa presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

16.39

SPOSETTI, VERDUCCI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Le risorse già assegnate e destinate, anche attraverso la contrazione di mutui, a far fronte al fabbisogno finanziario derivante dall'attuazione della legge 23 gennaio 1992, n. 32, sono sottratte ai vincoli derivanti dal patto di stabilità sia in termini di impegno e sia in termini di spesa».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 4.000;
2015: ? 4.000;
2016: ? 4.000.

16.40

CHIAVAROLI, MANDELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. La Cassa Depositi e Prestiti si rende disponibile alla rinegoziazione dei fmanziamenti concessi alle Regioni, attualmente in ammortamento a tasso d'interesse fisso o variabile, allo scopo di favorire sia l'allungamento della vita del debito residuo e il suo consolidamento, che la sostenibilità del debito in termini di solvibilità e di liquidità. I prestiti originari rinegoziabili sono intestati alle Regioni, con coincidenza tra soggetto pagatore e soggetto mutuatario, con scadenza non antecedente ai tre esercizi successivi, non concessi in base a leggi speciali e con un residuo debito da ammortizzare pari o superiore ad un importo da definire con circolare della Cassa Depositi e Prestiti, da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

16.41

CHIAVAROLI, MANDELLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 62, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008. n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "trenta" è sostituita dalla parola: "cinquanta"».

16.0.1

CANTINI

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis.*

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 135 inserire il seguente comma:

"6-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle aziende speciali, agli enti ed alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti"».

Conseguentemente,

- *all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:* «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

- *alla Tabella A, voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 40.000;
2015: ? 40.000;
2016: ? 40.000.

16.0.2

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

«Art. 16-*bis.*

(Liquidazione delle società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni pubbliche partecipate dagli enti locali)

1. Al fine di assicurare il proseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche locali, che alla data del 31 dicembre 2013, non abbiano provveduto al riordino di cui all'articolo, 4 comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sono poste in liquidazione.

2. La disposizione di cui al precedente comma si applica alle società partecipate dai comuni con una popolazione complessiva, inferiore o superiore a 30 mila abitanti.

3. Sotto fatte salve le disposizioni di cui alle lettere *a) b)* e *c)*, del comma 32 dell'articolo del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modificazioni.

4. Entro il 31 marzo 2014 il Presidente del Consiglio dei ministri, nomina un Commissario ad acta, le cui attività per le procedure di liquidazione delle società, di cui al comma 1, sono svolte senza nuovi ò maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Entro centottantagiorni il Commissario ad acta, avvalendosi anche di sub commissari a livello regionale, quali soggetti attuatori ai fini della liquidazione delle società, predispone ogni intervento per la liquidazione ed il scioglimento dei consigli di amministrazione delle società di cui al comma 1.

6. I termini di cui al comma 5 sono prorogati per il tempo strettamente necessario per l'attuazione del piano di liquidazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Commissario ad acta.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, entro novanta giorni successivi alla conclusione delle procedure di liquidazione, si provvede alla definizione dei rapporti di lavoro esistenti presso le società di cui al comma 1».

16.0.3

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, ZIN

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

«Art. 16-*bis.*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole: "dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica autorità;" sono sostituite dalle seguenti: "dai comuni, dagli altri enti di diritto pubblico

nell'ambito di attività di pubblica utilità e dalle società a capitale interamente pubblico, di cui all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, per le operazioni relative alla gestione e riscossione dei tributi;".

2. Le disposizioni di cui al primo comma hanno effetto a partire dalla data di entrata in vigore dell'art. 38, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

3. All'onere di cui ai commi precedenti, valutato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b),* della legge 31 dicembre 2009, n.196».

16.0.4

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, ZIN

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

«Art. 16-*bis.*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole: "dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica autorità;" sono sostituite dalle seguenti: "dai comuni, dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica utilità e dalle società a capitale interamente pubblico, di cui all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, per le operazioni relative alla gestione e riscossione dei tributi;".

2. Le disposizioni di cui al primo comma hanno effetto a partire dalla data di entrata in vigore dell'art. 38, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

3. All'onere di cui ai commi precedenti, valutato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b),* della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

16.0.5

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, ZIN

Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

«Art. 16-*bis.*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole: "dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica autorità;" sono sostituite dalle seguenti: "dai comuni, dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica utilità e dalle società a capitale interamente pubblico, di cui all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, per le operazioni relative alla gestione e riscossione dei tributi;".

2. Le disposizioni di cui al primo comma hanno effetto a partire dalla data di entrata in vigore dell'art. 38, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

16.0.6

SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNA

Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

«Art. 16-*bis.*

1. Il territorio della Regione siciliana è posto fuori dalla linea doganale e costituisce zona franca interclusa dal mare territoriale circostante; i punti di entrata e di uscita sono individuati nei porti ed aeroporti della Sicilia. La zona franca della Sicilia è disciplinata dalle leggi fiscali dello Stato italiano e dell'Unione europea che si applicano ai territori extradoganali di Livigno, Campione d'Italia e delle

acque nazionali del Lago di Lugano racchiuse fra la sponda e il confine politico della zona situata fra Ponte Tresa e Porto Ceresio, nonché a quelli di Gorizia, Savogna d'Isonzo e della Regione a Statuto speciale Valle d'Aosta».

17.1

URAS, DE PETRIS

Sopprimere i comma 1, 2, 3, 4, 5 e 6

Conseguentemente all'articolo 10 dopo il comma 35, aggiungere il seguente:

«35-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2014, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno si provvede, previa consultazione delle associazioni di categoria, alla razionalizzazione delle spese per compensi dei consigli di amministrazione, nonché delle remunerazioni per i livelli apicali del personale dirigente delle società partecipate in tutto o in parte dalla pubblica amministrazione, delle aziende speciali degli enti locali e delle regioni tale da assicurare risparmi pari a 700 milioni a decorrere dal 2014».

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

Conseguentemente all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis* All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 25 per cento"».

17.2

ASTORRE, TOMASELLI, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro», con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: « 150 milioni», con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille», con le seguenti: «2,2 per mille»;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 30.000;
2015: ? 30.000;
2016: ? 30.000.

17.3

CERONI

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui all'articolo 25, comma 2, allegata al presente progetto di legge, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una o minore spesa annua di 460 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

17.4

ALBERTI CASELLATI, CERONI, MILO, BONFRISCO, MANDELLI

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, incrementare del corrispondente importo la somma relativa alla riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello stato per consumi intermedi, di cui all'articolo 10, comma 37, modificando proporzionalmente, altresì, gli importi di cui all'allegato 5 ivi richiamato.

17.5

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui all'articolo 25, comma 2, allegata al presente progetto di legge, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua di 460 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

17.6

URAS, DE PETRIS

Al comma 1, sostituire il primo periodo con i seguenti:

«A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per-importi superiori a 100.000 euro annui, hanno l'obbligo di allegare, in formato elettronico i documenti attestanti la formazione dei crediti in compensazione. Sono esclusi da tale obbligo i contribuenti per i quali è previsto l'organo di controllo contabile di cui all'articolo 2409-*bis* del codice civile come modificato dall'articolo 37 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39».

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

17.7

FORNARO, GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Al comma 1, sostituire le parole: «15.000 euro annui»*, con le seguenti:* « 30.000 euro annui» *e alla fine del comma, aggiungere le seguenti parole:* « I contribuenti, che ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi compresi tra 15.000 euro e 30.000 euro annui, hanno l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro», con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

All'articolo 10, comma 3, sostituire le parole: « 150 milioni», con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille», con le seguenti: «2,5 per mille»;

All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 30.000;

2015: ? 30.000;

2016: ? 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

17.8

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, LEZZI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

«I soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)*, del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità di cui al presente comma relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte senza aggravio di oneri a carico dei contribuenti».

17.9

VERDUCCI

All'articolo 17, al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Nell'articolo 32, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, aggiungere alla fine il seguente comma:

"Negli atti di esercizio del poteri di cui al presente articolo l'amministrazione finanziaria indica, a pena di nullità, il debito di imposta presunto o constatato per il quale si procede. L'amministrazione finanziaria in ogni caso non può esercitare i poteri di cui al presente articolo se la documentazione attestante il regolare adempimento degli obblighi tributari è già in suo possesso"».

17.10

GIANLUCA ROSSI, SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, DEL BARBA, BROGLIA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina:

a) la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio;

b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti.

1-*ter*. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed al comma 1-*bis* del presente articolo si applicano anche ai casi in cui:

a) nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo;

b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio.

1-*quater*. Gli uffici dell'Agenzia delle entrate assicurano l'attuazione delle misure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo in collaborazione con comuni che possono, a tal fine, avvalersi dei dati contenuti nel registro di anagrafe condominiale di cui all'articolo 1130 del Codice Civile.

1-*quinquies*. All'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, i commi 8, 9 e 10 sono abrogati».

17.11

MOLINARI, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BERTOROTTA

Al comma 2 sostituire le parole: «sono adottati provvedimenti normativi, anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, di», *con le seguenti:* «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti in materia finanziaria, » *nonché, al comma 3, sostituire le parole da:* «siano adottati» *fino a* «27 luglio 2000, n. 212», *con le seguenti* «sia adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2,».

Conseguentemente, al medesimo articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal l gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 9, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento"».

17.12

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, BULGARELLI

Al comma 2, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, », *inserire le seguenti:* «con l'esclusione delle disposizioni a tutela del redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, ».

17.13

VACCIANO, BOTTICI, MOLINARI, PEPE, MANGILI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Non possono in ogni caso subire riduzioni le detrazioni vigenti a favore dei soggetti invalidi, disabili o non autosufficienti».

17.14

BONFRISCO, BONDI, MILO, MANDELLI, CERONI, REPETTI

Al comma 3, sostituire le parole da: «la misura della detrazione» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 10 marzo 2014, sono ridotte in termini lineari le dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di funzionamento delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo complessivo pari a 500 milioni di euro. Dalle riduzioni sono esclusi gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella missione "Ricerca e innovazione", nonché gli stanziamenti relativi al Fondo per lo Sviluppo e la coesione e quelli relativi alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015».

17.15

CHIAVAROLI, BIANCONI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tali casi l'importo dei premi di assicurazione di cui alla lettera *f)* del citato articolo 15, comma 1, come ridotti per effetto dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è proporzionalmente rideterminato per garantire la medesima detrazione conseguente all'applicazione del citato articolo 12».

Conseguentemente all'articolo 23, comma 7, lettera b) *le parole:* «situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale» *sono sostituite dalle seguenti:* «ad eccezione del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze».

17.16

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Restano in ogni caso soggette alla detrazione del 19 per cento le erogazioni (di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni,) effettuate a qualsiasi titolo in favore dei partiti e dei movimenti politici entro il 31 dicembre 2012».

17.17

RIZZOTTI, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, MALAN, MARIAROSARIA ROSSI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 15, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1, lettera i-*septies)*, dopo le parole: "vita quotidiana" inserire le seguenti: "e per un importo non superiore a 5.000 euro nei casi di persone affette da Morbo di Alzheimer. Ai fini della predetta detraibilità, è necessaria la certificazione di "non autosufficienza" rilasciata dall'Unità di valutazione Geriatrica e l'attestazione della specifica patologia rilasciata dall'Unità di Valutazione Alzheimer/Demenza"».

Conseguentemente, alla tabella C allegata alla presente legge ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche per l'importo complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016.

17.18

CERONI

Sopprimere i commi 4, 5 e 6.

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui all'articolo 25, comma 2, allegata al presente progetto di legge, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua di 500 milioni di euro per l'anno 2014 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

17.19

TOMASELLI, SANGALLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, DEL BARBA, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI

Sopprimere i commi 4, 5 e 6.

Conseguentemente:

a) *ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni» *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» *con le seguenti:* «2,1 per mille»;

all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Al comma 6, dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "21 per cento";

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 30.000;
2015: ? 30.000;
2016: ? 30.000;

17.20

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Sopprimere i commi 4, 5 e 6.

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui all'articolo 25, comma 2, allegata al presente progetto di legge, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua di 500 milioni di euro per l'anno 2014 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

17.21

FABBRI

Sopprimere i commi 4, 5 e 6.

Conseguentemente:

a) *ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori*

risorse:

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni» *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» *con le seguenti:* «2,1 per mille»;

all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis.* Al comma 6, dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento";

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 30.000;
2015: ? 30.000;
2016: ? 30.000;

17.22

MOLINARI, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BERTOROTTA

Al comma 4, dopo le parole: «da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,» *aggiungere le seguenti:* «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia finanziaria,».

17.23

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, SANTANGELO, BULGARELLI

Al comma 4, all'Elenco 2, ivi richiamato, sopprimere la seguente voce:

NormaOggetto credito d'imposta	
Legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 5; Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 24, comma 13	Credito d'imposta a favore delle PMI per la ricerca scientifica

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:

a) 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;

b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari a un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;

c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari-ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;

d) 9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;

e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008».

17.24

D'ALÌ, MANDELLI

Al comma 4, all'elenco 2, ivi richiamato, sopprimere la quarta voce.

17.25

MONTEVECCHI, BLUNDO, BOCCHINO, SERRA, MANGILI, BIGNAMI

Al comma 4, all'elenco 2, ivi richiamato, sopprimere la seguente voce:

NormaOggetto credito d'imposta	
Decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, articolo 20, comma 1	Credito d'imposta esercenti sale cinematografiche

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni

di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 68 milioni di euro per il 2014 e 110 milioni di euro a decorrere dal 2015, ad esclusione di quelle relative alla scuola, all'Università e alla ricerca e all'ambiente».

17.26

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, SCALIA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. Alle imprese agricole, singole o associate, esercenti attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di determinazione del reddito prodotto che, fino alla chiusura del periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, effettuano nuovi investimenti su tutto il territorio nazionale, è attribuito un contributo nella forma di credito di imposta in termini di saldo netto da finanziare pari al 10 per cento di quanto previsto dalla lettera *a)* del comma 4 del presente articolo e in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari al 10 per cento di quanto previsto dalla lettera *b),* comma 4. Il credito di imposta non è cumulabile con altri aiuti a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta».

17.27

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'esercizio 2014, denominato "Fondo *bonus* per gli incapienti" finalizzato alla corresponsione, da parte del sostituto d'imposta, se presente, o direttamente dall'Agenzia delle entrate a seguito di domanda in via telematica, di un *bonus* annuale ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta sia pari a zero, percettori di reddito da lavoro dipendente o assimilato, da pensione o ai lavoratori autonomi che soddisfano i requisiti di cui ai commi 96 e 99 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007. Al Fondo affluiscono le maggiori entrate conseguite per effetto delle disposizioni di cui ai successivi commi 6-*ter* e 6-*quater,* ed accertate annualmente mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

6-*ter*. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2014";

c) al comma 13, lettera *a),* numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento";

d) al comma 19, lettere *a), b)* e *c)* numero 3), le parole: "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";

e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

1) nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 10 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".

2) nell'ultimo periodo, le parole "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dai seguenti: "28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c*-bis) a *c*-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c*-bis) a *c*-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1) per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2) per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1º gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

28-*bis*. Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461";

h) al comma 29, le parole "1º gennaio 2012" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1º gennaio 2014", "31 dicembre 2013";

i) ai commi 30 e 31, le parole: "31 marzo 2012" e le parole: "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

l) al comma 32, le parole: "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";

m) al comma 33 le parole: "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare".

6-*quater*. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "25 per cento"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 6-bis, *valutati 5 milioni di euro nel 2014, si provvede mediante riduzione in misura corrispondente dell'importo della allegata tabella A, rubrica* «Ministero dell'economia e delle finanze».

17.28

MAURO MARIA MARINO, FAVERO

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-*bis*. Nei confronti dei soggetti che alla data del 31 dicembre 2011 abbiano cessato il rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato in conseguenza di accordi collettivi o individuali, per i quali la data di maturazione del diritto alla pensione secondo la normativa previgente la legge 22 dicembre 2011, n. 214, sia anteriore al 31 dicembre 2018 e che non rientrano nei criteri di salvaguardia di cui agli articoli 6 e 6-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, agli articoli 22 e 24 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 1, commi da 231 a 237, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, la riscossione delle somme iscritte a ruolo è sospesa, senza applicazione di interessi, a decorrere dalla data in cui avrebbero maturato il diritto alla pensione secondo la normativa previgente la citata legge n. 214 del 2011 e fino alla data in cui matureranno il diritto alla pensione secondo la normativa sopravvenuta.

6-*ter*. La sospensione di cui al comma 6-*bis* è subordinata alla presentazione di apposita istanza all'ufficio che ha emesso il ruolo, nella quale il debitore dichiara, ai sensi dell'articolo 47 della legge 28 dicembre 2000, n. 445, la presenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché la data in cui avrebbe maturato il diritto alla pensione secondo la normativa previgente la legge 22 dicembre 2011, n. 214. La sospensione non esclude l'esercizio di azioni cautelari da parte dell'agente della riscossione, ad eccezione del fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 10.000;

2015: ? 10.000;
2016: ? 10.000.

17.29

SPOSETTI, VERDUCCI

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-*bis.* Nei confronti dei soggetti che alla data del 31 dicembre 2011 abbiano cessato il rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato in conseguenza di accordi collettivi o individuali, per i quali la data di maturazione del diritto alla pensione secondo la normativa previgente la legge 22 dicembre 2011, n. 214, sia anteriore al 31 dicembre 2018 e che non rientrano nei criteri di salvaguardia di cui agli articoli 6 e 6-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, agli articoli 22 e 24 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 1, commi da 231 a 237, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, la riscossione delle somme iscritte a ruolo è sospesa, senza applicazione di interessi, a decorrere dalla data in cui avrebbero maturato il diritto alla pensione secondo la normativa previgente la citata legge n. 214 del 2011 e fino alla data in cui matureranno il diritto alla pensione secondo la normativa sopravvenuta.

6-*ter.* La sospensione di cui al comma 6-*bis* è subordinata alla presentazione di apposita istanza all'ufficio che ha emesso il ruolo, nella quale il debitore dichiara, ai sensi dell'articolo 47 della legge 28 dicembre 2000, n. 445, la presenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché la data in cui avrebbe maturato il diritto alla pensione secondo la normativa previgente la legge 22 dicembre 2011, n. 214. la sospensione non esclude l'esercizio di azioni cautelari da parte dell'agente della riscossione, ad eccezione del fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 10.000;
2015: ? 10.000;
2016: ? 10.000.

17.30

MAURO MARIA MARINO, FAVERO

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-*bis.* A fini di consolidamento e salvaguardia delle entrate erariali, è fatta salva in ogni caso l'efficacia della sottoscrizione degli atti di accertamento emessi dagli uffici dell'amministrazione finanziaria, purché riferibili in modo univoco all'ufficio competente ad adottarli e sottoscritti dai dipendenti che, per volontà comunque dell'amministrazione, esercitino l'attività di direzione dell'ufficio o l'abbiano esercitata all'epoca dell'adozione degli atti stessi ovvero da dipendenti delegati dai primi alla sottoscrizione.

17.31

SPOSETTI, VERDUCCI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis.* A fini di consolidamento e salvaguardia delle entrate erariali, è fatta salva in ogni caso l'efficacia della sottoscrizione degli atti di accertamento emessi dagli uffici dell'amministrazione finanziaria, purché riferibili in modo univoco all'ufficio competente ad adottarli e sottoscritti dai dipendenti che, per volontà comunque dell'amministrazione, esercitino l'attività di direzione dell'ufficio o l'abbiano esercitata all'epoca dell'adozione degli atti stessi ovvero da dipendenti delegati dai primi alla sottoscrizione.

17.32

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, BROGLIA, DEL BARBA

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'articolo 13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*ter*, le parole: "1,5 per mille a decorrere dal 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1,5 per mille per il 2013 e 2,5 per mille a decorrere dal 2014";

b) al sesto periodo della nota 3-*ter*, le parole: "nella misura minima di euro 34,20" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura di euro 10,00 per ogni esemplare relativamente ai depositi il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia inferiore a euro 10.000 e di euro 20,00 per ogni esemplare relativamente ai depositi il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario sia superiore a euro 10.000 e inferiore a euro 20.000"».

17.33

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, BROGLIA, DEL BARBA

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'articolo 13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*ter*, le parole: "1,5 per mille a decorrere dal 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1,5 per mille per il 2013 e 2,5 per mille a decorrere dal 2014";

b) al sesto periodo della nota 3-*ter*, le parole: "nella misura minima di euro 34,20 e" sono soppresse e sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Non sono soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a euro 5.000"».

17.34

MAURO MARIA MARINO, GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, FAVERO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'articolo 13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*ter,* le parole: "1,5 per mille a decorrere dal 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1,5 per mille per il 2013 e 2,5 per mille a decorrere dal 2014";

b) al comma 2-*bis,* alla lettera *a),* le parole: «euro 34,20» sono soppresse;

c) al sesto periodo della nota 3-*ter*, le parole: "nella misura minima di euro 34,20 e" sono soppresse».

17.35

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, BROGLIA, DEL BARBA

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'articolo 13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*ter*, le parole: "1,5 per mille a decorrere dal 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1,5 per mille per il 2013 e 2,5 per mille a decorrere dal 2014»;

b) al sesto periodo della nota 3-*ter,* le parole: "nella misura minima di euro 34,20 e" sono soppresse».

17.36

MAURO MARIA MARINO, GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, FAVERO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'articolo 13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*ter,* le parole: "1,5 per mille a decorrere dal 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1,5 per mille per il 2013 e 2,5 per mille a decorrere dal 2014";

b) al sesto periodo della nota 3-*ter,* le parole: "nella misura minima di euro 34,20" sono sostituite dalle seguenti: ", ferma restando l'esenzione prevista al comma 2-bis, nella misura di euro 10,00 relativamente ai depositi il cui valore medio di giacenza, o nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario è inferiore a euro 10.000 e di euro 20,00 relativamente ai depositi il cui valore medio di giacenza, o nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario è pari a euro 10.000 e inferiore a euro 20.000, e nella misura massima di euro 34,20 per i depositi pari o superiori a 20.000 euro"».

17.37

URAS, DE PETRIS

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 25 per cento"».

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-*bis.* Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

17.38

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, CATALFO, SERRA, GIROTTO, BERTOROTTA, PUGLIA

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis.* All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2014";

c) al comma 13, lettera *a),* numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

d) al comma 19, lettere *a), b)* e *c)* numero 3), le parole: "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";

e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011"» sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

1) nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013";

2) nell'ultimo periodo, le parole: "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente:

"28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis)* a *c-quater)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis)* a *c-quinquies),* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con le seguenti modalità:

1) per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fmo alla data del 31 dicembre 2013);

2) per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1º gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31

dicembre 2013).

28-*bis.* Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.";

h) al comma 29, le parole: "1º gennaio 2012" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1º gennaio 2014", "31 dicembre 2013";

i) ai commi 30 e 31, le parole: "31 marzo 2012" e le parole: "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

l) al comma 32, le parole: "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";

m) al comma 33 le parole: "successivamente, per una quota del loro ammontare" sono sosutuite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.".

7-*ter.* Alle disposizioni di cui al comma 7-*bis,* si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

7-*quater.* All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-*quinquies.* All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-*sexies.* Le disposizioni dei commi da 7-*bis* a 7-*quinquies,* esplicano effetto a decorrere dal 1º gennaio 2014.

7-*septies.* Ai commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per parole: "dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'1 per cento". Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012 l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definiti dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto.

7-*octies*. A decorrere dal 1º gennaio 2014 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore complessivo è superiore a 1.500.000 euro.

7-*nonies.* Per patrimoni mobiliari si intendono:

a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;

b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative.

7-*decies.* Sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.

7-*undecies.* L'imposta di cui al comma 7-*octies* è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure:

1) per patrimoni superiori a 1.500.000 euro, lo 0,50 per cento;

2) per patrimoni superiori a 2.500.000 euro, lo 0,75 per cento;

3) per patrimoni superiori a 5.000.000 di euro, lo 0,85 per cento;

4) per patrimoni superiori a 10 milioni di euro, l'1,5 per cento;

5) per patrimoni superiori a 15 milioni di euro, il 2 per cento.

7-*duodecies.* Entro il 31 marzo 2014, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori dei patrimoni immobiliari.

7-*terdecies.* Il valore complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolato sommando i valori determinati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, così come modificati dalla presente legge.

7-*quaterdecies.* Dall'applicazione dell'imposta sono esclusi i fondi immobiliari e le società di

costruzioni.

7-*quinquiesdecies.* L'imposta di cui al comma 7-*octies* è versata in un'unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate».

Conseguentemente, all'articolo 22, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Ai fini della determinazione della tariffa di cui al comma 1, lettera *a),* dall'imposta dovuta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 50 per ciascun componente del nucleo familiare purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare su cui grava il tributo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.».

17.39

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis.* L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.

7-*ter*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al 7-*bis* si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012.

7-*quater.* All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis,* primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

7-*quinquies.* Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

7-*sexies.* In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 7-*quater* e 7-*quinquies,* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al31 dicembre 2012».

*Conseguentemente dopo l'***articolo 17***, aggiungere il seguente*

«Art. 17-*bis.*

(Modifiche all'imposta sulle transazioni finanziarie)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 491, primo periodo premettere le parole: "In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria";

b) al medesimo comma 491, sostituire le parole: "Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato." *con le seguenti:* "Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione.", *e sostituire le parole:* "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro" *con le seguenti:* "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro";

c) al comma 492, sopprimere le parole: "che abbiano come sottostante prevalentemente uno o

più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma,",*e le parole:* ", che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma" *e sostituire le parole:* "ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge" *con le parole:* "ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione";

d) dopo il comma 499, aggiungere il seguente:

"499-*bis.* Nella nota 3-*ter* all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fme, il seguente periodo: 'Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro'.";

e) al comma 500, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM (2013)71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite lemodalità di applicazione delle modifiche introdotte dal comma 1 all'imposta sulle transazioni finanziarie».

E conseguentemente all'articolo 10, dpo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-*bis.* Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «de1 20 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «del 25 per cento».

17.40

BONFRISCO, BONDI, REPETTI, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-*bis.* A decorrere dal 31 gennaio 2014, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 22 per cento è rideterminata nella misura del 21 per cento. A decorrere dal 1º gennaio 2015, la predetta aliquota è rideterminata nella misura del 20 per cento.

7-*ter.* Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, rispettivamente, entro il 15 gennaio ed entro il 15 dicembre 2014, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono ridotte in termini lineari le dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2014 e a 4.000 milioni di euro per l'anno 2015. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quello indicati nel medesimo periodo, ove, entro la data del 1º gennaio 2015, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso il conseguimento di risparmi di spesa mediante la piena attuazione del principio dei costi *standard* e la centralizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, centrali e territoriali.

7-*quater.* A decorrere dall'anno 2015 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da

garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 4 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente 6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

7-*quinquies*. AI fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la *spending review*, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

7-*sexies*. Le disposizioni di cui ai 3 commi precedenti costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle Regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle Province, ai Comuni e i trasferimenti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.

7-*octies*. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».

17.41

SANGALLI

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. L'articolo 62-*quater*, comma 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente: "62-*quater*. A decorrere dal 1º gennaio 2014 i liquidi per sigarette elettroniche sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 25 per cento del prezzo di vendita al pubblico. Per tutti gli altri prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonee a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati che non rientrano nel periodo precedente è prevista una imposta di consumo di Euro 0,25».

7-*ter*. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, è sostituito dal seguente: "Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma 21-*nonies*, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l'asporto merci, è prorogato fino all'adozione del decreto di cui al comma 2 limitatamente alla commercializzazione dei sacchi monouso per l'asporto merci realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, ai quali viene applicata una tassa di 2 centesimi sul singolo sacco, quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che raggiungono livelli di biodegradazione misurati secondo la UNI EN 17556:2003 almeno del 50 per cento in tre anni misurati a partire dall'inizio del processo di biodegradazione, ai quali viene applicata una tassa di 3 centesimi sul singolo sacco, quelli che contengono una percentuale non inferiore al 50 per cento di plastica riciclata, ai quali viene applicata una tassa di 3 centesimi sul singolo sacco. Ai sacchi non conformi a quanto prescritto dal presente comma viene applicata una tassa di 20 centesimi sul singolo sacco».

17.42

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.

7-*ter*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al 7-*bis* si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012.

7-*quater*. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

7-*quinquies*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento2 sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

7-*sexies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 7-*quater* e 7-*quinquies*, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012».

Conseguentemente all'articolo 25, al comma 2, Tabella C, Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia ? Programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, *voce* «Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l*egge 328/2000*, Fondo per le politiche sociali*, apportare le seguenti modifiche:*

2014:
CP: + 200.000
CS: + 200.000
2015:
CP: + 400.000
CS: + 400.000
2016:
CP: + 400.000
CS: + 400.000

17.43

VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, PEPE, LEZZI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39. comma 13 del decreto-legge 30 settembre 2003. n. 269, convertito, con modificazloni, dalla legge 24 novembre 2003. n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 20, al comma 18, dopo la lettera d)*, aggiungere le seguenti:*

«*d-bis.*. Abitazioni occupate da soggetti inabili, invalidi o non autosufficienti;

d-ter. Abitazioni occupate da soggetti anziani ultrasettantacinquenni;»

17.44

DE PETRIS, URAS, CIRINNÀ

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. A decorrere dall'anno 2014 la tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 è incrementata del 100 per cento».

17.45

DI MAGGIO

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis* 1. È istituita l'erogazione di un credito d'imposta alle imprese e alle reti d'impresa che affidano attività di ricerca e sviluppo esclusivamente a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca ? così come definiti dalla Comunicazione della Commissione n. 2006/C 323/01, recante "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" ovvero che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo per il triennio 2014-2016 per un valore complessivo di 200.000.000 per ciascuno dei periodi di imposta considerati. Il credito d'imposta è riconosciuto sulla base delle seguenti criteri:

60 per cento del valore dell'investimento se effettuato dalle piccole e medie imprese;

40 per cento del valore dell'investimento se effettuato da grandi imprese.

Se l'investimento effettuato è incrementale di almeno il 25 per cento rispetto alla media del triennio precedente il credito d'imposta è riconosciuto sulla base dei seguenti criteri:

90 per cento del valore dell'investimento se effettuato dalle piccole e medie imprese;

70 per cento del valore dell'investimento se effettuato da grandi imprese».

Conseguentemente, all'articolo 17 dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Le agevolazioni di cui ai commi da 119 a 141 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono soppresse».

17.46

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *b)* è abrogata;

b) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

"*c)* dal gettito della tassa di ancoraggio e della tassa portuale sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n.107, nonché di cui all'articolo 5, commi da 7-*undecies* a 7-*terdecies*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, salvo quanto previsto all'articolo 28, comma 6, della presente legge";

c) dopo la lettera e è aggiunta la seguente:

"e-*bis* da diritti di porto"».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro», con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: « 150 milioni», con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

All'articolo 12, comma 4, sostituire le parole: «150.000 euro» con le seguenti «90.000 euro», le parole «fino a 200.000 euro» con le seguenti «fino a 150.000 euro», le parole «per la parte eccedente 200.000 euro» con le seguenti: «per la parte eccedente 150.000 euro», e le parole «per la parte eccedente 250.000 euro» con le seguenti »per la parte eccedente 200.000 euro» e aggiungere in fine le seguenti parole: «le predette aliquote sono incrementate del 50 per cento qualora il soggetto titolare del trattamento pensionistico percepisca, nel medesimo periodo, anche un reddito da lavoro di importo superiore a 28.000 euro.»

All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo" sono soppresse»;

All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "21 per cento"»;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 30.000;
2015: ? 30.000;
2016: ? 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

17.47

RUVOLO

Dopo il comma 7, aggiungere il segunte:

«7-*bis*. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.. 504, e successive modificazioni, le aliquote di accisa relative ai prodotti di seguito elencati sono determinate nelle seguenti misure:

a) per l'anno 2014:
Birra: euro 2,39 per ettolitro e per grado-Plato;
Prodotti alcolici intermedi: euro 69,78 per ettolitro;
Alcole etilico: euro 814,81 per ettolitro anidro;

b) a decorrere dall'anno 2015:
Birra: euro 2,48 per ettolitro e per grado-Plato;
Prodotti alcolici intermedi: euro 72,28 per ettolitro;
Alcole etilico: euro 844,01 per ettolitro anidro.

Conseguentemente:

All'articolo 12, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge14 settembre 2011, n.148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituto dal seguente:

"6. Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-*bis* a c-*quinquies* del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 23 per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2014";

c) al comma 13, lettera *a)*, numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento";

d) al comma 24, le parole: "1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2014";

e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: 'Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013'.

2) nell'ultimo periodo, le parole: 'precedente periodo' sono sostituite dalle seguenti: 'precedenti

periodi'".

7-*ter*. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento".

7-*quater*. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento".

7-*quinquies*. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 491, le parole: "aliquota dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "aliquota dello 0,4 per cento";

b) al comma 495, le parole: "un'aliquota dello 0,02 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "un'aliquota dello 0,04 per cento";

c) al comma 497, sostituire il primo periodo con il seguente: "L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1º marzo 2014".;

d) alla tabella 3 allegata alla legge, richiamata dal comma 492, gli importi in misura fissa ivi indicati sono incrementati, con riferimento a ciascuna tipologia di strumento e ciascuno scaglione di valore del contratto, in misura pari al 100 per cento;

7-*sexies*. All'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "La percentuale indicata nel comma 2 è aumentata:

a) per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, allo 0,50 per cento, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212;

b) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2013, allo 0,45 per cento"».

17.48

SANGALLI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 62-*quater*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1º gennaio 2014 i liquidi per sigarette elettroniche sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 25 per cento del prezzo di vendita al pubblico. Per tutti gli altri prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonee a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati che non rientrano nel periodo precedente è prevista una imposta di consumo di Euro 0,25"».

Conseguentemente,

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n.148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "21 per cento";

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 20.000;
2015: ? 20.000;
2016: ? 20.000.

17.49

FLORIS

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 5-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973,

n. 601, sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Non concorrono alla formazione del reddito delle persone fisiche, del reddito delle persone giuridiche e dei redditi assoggettati alla imposta locale sui redditi, al fini delle relative, imposte, i redditi catastali degli immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, case-museo, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile. Non concorrono altresì alla formazione dei redditi anzidetti, al fini delle relative imposte, i redditi fondiari e i componenti positivi dei redditi di impresa prodotti dei terreni, parchi e giardini di proprietà privata la cui conservazione sia riconosciuta dal Ministero per i beni e le attività culturali di pubblico interesse."».

Conseguentemente, ridurre del 2 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

17.50

FLORIS

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 71, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2-*bis*, aggiungere il seguente:

"2-*ter*. I redditi imponibili ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera *e)*, *h)*, *i)* e *l)* prodotti da immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono ridotti al 50 per cento"».

Conseguentemente, ridurre del 2 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

17.51

FLORIS

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 37, comma 4-*bis*, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire le parole: "35 per cento" con le seguenti: "50 per cento"».

Conseguentemente, ridurre del 2 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

17.52

DEL BARBA, VERDUCCI, BIANCO, LAI, ZANONI

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Ai fini della determinazione dei valori di cui al comma 1, per gli atleti professionisti si considera altresì il costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi, nella misura del 15 per cento, al netto delle somme versate dall'atleta professionista ai propri agenti per l'attività di assistenza nelle medesime trattative."».

17.53

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. Al fine di garantire un più efficace controllo sul mercato delle sigarette, nonché contrastare il fenomeno della contraffazione delle sigarette e dei contrassegni di legittimazione della circolazione dei tabacchi lavorati di Stato, di cui all'articolo 39-*duodecies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la progressiva dematerializzazione dei suddetti contrassegni e la loro sostituzione tramite apposizione sui singoli condizionamenti delle sigarette di un codice alfa numerico univoco per ciascun condizionamento e generato da: apposito sistema informatico

centralizzato gestito dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Con il medesimo decreto sono disciplinate le caratteristiche e la funzionalità del codice alfa numerico, che deve consentire l'autenticazione di ogni singolo condizionamento, compresa l'identificazione della data, del luogo e del macchinario di produzione, nonché del soggetto titolare della fabbrica di produzione. Il medesimo decreto inoltre definisce la tempistica relativa alla graduale applicazione del suddetto codice alfa numerico in sostituzione dei contrassegni di Stato;

7-*ter*. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è tenuta esente da qualsiasi onere economico correlato all'installazione ed applicazione del sistema di cui alla lettera *a)* del presente comma;

7-*quater*. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui alla lettera *a)* del presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 39-*duodecies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n 504, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia dì contrassegni di legittimazione della circolazione dei tabacchi lavorati».

17.0.1

MAURO MARIA MARINO, GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, FAVERO

*Dopo l'***articolo 17** *aggiungere il seguente:*

«Art. 17-*bis.*

(Disposizioni in materia di accertamento con adesione)

1. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo o in un massimo di quaranta rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro e ove ricorrono le condizioni previste all'articolo 52 del decreto-legge n. 69 del 2013 (disposizioni per la riscossione mediante ruolo), comma 1), lettere *a)* e *b)*";

b) all'articolo 8, il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. ln caso di mancato pagamento anche di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle rate non pagate e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni e degli interessi legali. La disposizione si applica anche alle somme precedentemente rateizzate e iscritte a ruolo per dichiarata decadenza del beneficio della rateizzazione. L'iscrizione a ruolo della sanzione non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva";

c) all'articolo 15, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Il pagamento rateale di cui all'articolo 8, comma 2, si applica anche in caso di omessa impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta a fronte del quale non può essere formulata istanza di accertamento con adesione, sempreché il contribuente paghi la prima rata entro il termine per la proposizione del ricorso";

d) all'articolo 2, comma 5, le parole: «un terzo» sono sostituite, dalle seguenti: "un quarto";

e) all'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

"5-*bis* in caso di accertamento con adesione, definito entro il termine massimo di 12 mesi, da parte di contribuenti che non abbiano precedentemente usufruito del condono di cui alla legge 27 dicembre 2002 n. 289 o dello scudo fiscale di cui alla legge 3 ottobre 2009 n. 141, si applica la sanzione agevolata pari a quella prevista all'articolo 5-*bis* comma 3".

2. All'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un numero massimo di dodici rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquantamila euro, in un massimo di quaranta rate trimestrali di pari importo ove ricorrono le condizioni previste all'articolo 52 del decreto-legge n. 69 del 2013 (disposizioni per la riscossione

mediante ruolo), comma 1), lettere *a)* e *b)*;

b) al comma 3, le parole: "al tasso del 3,5 per cento annuo" sono sostituite dalle seguenti: "al saggio legale".

3. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le somme dovute per la definizione possono essere versate anche ratealmente in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo o in un massimo di quaranta rate trimestrali se le somme dovute superano euro 50.000 e ove ricorrono le condizioni previste all'articolo 52 del decreto-legge n. 69 del 2013 (disposizioni per la riscossione mediante ruolo), comma 1), lettere *a)* e *b)*. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 2. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione";

b) all'articolo 17, comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le somme dovute per la definizione possono essere versate anche ratealmente in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo o in un massimo di quaranta rate trimestrali se le somme dovute superano euro 50.000,00 e ove ricorrono le condizioni previste all'articolo 52 del decreto-legge n. 69 del 2013 (disposizioni per la riscossione mediante ruolo), comma 1), lettere *a)* e *b)*. L'importo della prima rata è versato entro il termine di proposizione del ricorso. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione».

17.0.2

LAI, LEPRI

*Dopo l'***articolo 17***, inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis.*

(Modifiche all'Imposta sulle transazioni finanziarie)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 491, primo periodo premettere le parole: "In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria";

b) al medesimo comma 491, sostituire le parole: "Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato." con le seguenti: "Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione.", e sostituire le parole: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro" con le seguenti: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro";

c) al comma 492, sopprimere le parole: "che abbiano come sottostante prevalentemente, uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma,", e le parole: ", che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma" e sostituire le parole: "ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge" con le parole: "ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione".

d) dopo il comma 499, aggiungere il seguente:

"499-*bis*. Nella nota 3-*ter* all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ?Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di

rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro. '";

e) al comma 500, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM (2013) 71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte dal comma 1 all'imposta sulle transazioni finanziarie.

3. Le maggiori entrate di cui al comma 1, sono destinate, in ragione di anno, fino a 100 milioni al Fondo per il 5 per mille e per la restante quota al Fondo di solidarietà dei Comuni».

17.0.3

URAS, DE PETRIS

*Dopo l'***articolo 17***, aggiungere il seguente:*

«Art. 17-*bis*

(Modifiche all'Imposta sulle transazioni finanziarie)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 491, primo periodo premettere le parole: "In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria";

b) al medesimo comma 491, sostituire le parole: "Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato." con le seguenti: "Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione.", e sostituire le parole: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro" con le seguenti: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro";

c) al comma 492, sopprimere le parole: "che abbiano come sottostante prevalentemente, uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma,", e le parole: ", che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma" e sostituire le parole: "ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge" con le parole: "ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione".

d) dopo il comma 499, aggiungere il seguente:

"499-*bis*. Nella nota 3-*ter* all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ?Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro. '";

e) al comma 500, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM (2013) 71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti

finanziari".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte dal comma 1 all'imposta sulle transazioni finanziarie».

17.0.4

NACCARATO, SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI

*Dopo l'***articolo 17** *inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis.*

(Azienda in un giorno)

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione e del Ministro degli affari regionali e delle autonomie, emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituita la Carta aziendale.

2. La carta aziendale è un documento che indica gli obblighi cui devono adempiere i soggetti che intendono qualunque attività economica, sia nel settore della produzione che in quello dei servizi. La compilazione della carta sostituisce ogni altra autorizzazione o nulla osta da parte delle autorità competenti.

3. Chiunque intenda intraprendere un'attività economica è tenuto esclusivamente a dichiarare che l'attività stessa rispetta gli obblighi indicati nella Carta, trasmettendo tale dichiarazione, unitamente al documento debitamente compitalo e alla comunicazione di inizio attività, ad un apposito ufficio regionale che invierà a sua volta tali atti ai competenti uffici regionali, comunali e statali, ai fini dei controlli successivi previsti dalle leggi vigenti.

4. Qualora gli organi di controllo dovessero riscontrare la mancata ottemperanza agli obblighi indicati nella Carta, il titolare della attività è tenuto ad adempiere agli stessi entro i successivi 90 giorni. Qualora il mancato rispetto rappresenti un pericolo per la salute dei dipendenti e dei consumatori, l'attività deve essere sospesa fino a che, nel termine predetto, l'interessato non adegui l'attività medesima alle prescrizioni della Carta».

18.1

MANDELLI

Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.

18.2

VACCARI, CALEO

Sopprimere i commi, 1, 2, 3 e 4.

18.3

CERONI

Sopprimere il comma 1.

18.4

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Sopprimere il comma 1.

18.5

URAS, DE PETRIS

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono esclusi i contribuenti che in via preventiva inviano telematicamente entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi la documentazione attestante la formazione del credito richiesto a rimborso».

18.6

DI BIAGIO, MICHELONI, TURANO, GIACOBBE, ZIN, CASINI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "e 2013" sono sostituite dalle seguenti: ", 2013 e 2014";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La detrazione relativa all'anno 2014 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2015"».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2014 e a 4,7 milioni di euro per l'anno 2015"».

18.7

DI BIAGIO, MICHELONI, TURANO, GIACOBBE, ZIN, CASINI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "e 2013", sono sostituite dalle seguenti: ", 2013 e 2014";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La detrazione relativa all'anno 2014 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2015"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero degli affari esteri, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 1.300;

2015: ? 4.700».

18.8

DI BIAGIO, MICHELONI, TURANO, GIACOBBE, ZIN, CASINI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "e 2013" sono sostituite dalle seguenti: ",2013 e 2014";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La detrazione relativa all'anno 2014 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2015".

4-*ter*. Alla copertura finanziaria degli oneri davanti dal presente comma, pari a 4,7 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

18.9

MUNERATO, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: "di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta"».

18.10

DI BIAGIO, MICHELONI, TURANO, GIACOBBE, ZIN, CASINI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "e 2013" sono sostituite dalle seguenti: «, 2013 e 2014»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La detrazione relativa all'anno 2014 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2015".

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero degli esteri, *apportare le seguenti variazioni:*

2015: ? 4.700».

18.11

ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Sopprimere il comma 5.

18.12

COMAROLI, BITONCI

Al comma 5, sostituire la parola: «300.000», *con la seguente:* «200.000».

18.13

ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Sopprimere i commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

Conseguentemente, incrementare del corrispondente importo la somma relativa alla riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi, di cui all'articolo 10, comma 37, modificando proporzionalmente, altresì, gli importi di cui all'allegato 5 ivi richiamato.

18.14

RANUCCI, SANGALLI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"».

18.15

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. Ai prestatori di servizi abilitati al pagamento telematico del contributo unificato, degli altri diritti e spese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle spese di giustizia) nelle forme previste dall'articolo 5 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dall'articolo 30 del decreto del Ministero della giustizia, 21 febbraio 2011, n. 44, è riconosciuto un compenso determinato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze secondo criteri di economicità e comunque in misura non superiore a quella stabilita per le riscossioni dei predetti oneri da parte dei rivenditori di generi di monopolio e valori bollati ai sensi dell'articolo 193 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e dell'articolo 1-*bis*, comma 10, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.».

18.16

STEFANI, BISINELLA, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano esclusivamente agli esercenti attività professionali che realizzano oltre la metà del proprio fatturato nei confronti di consumatori finali, che emettono un numero minimo di fatture annue, che non sia inferiore a 3 pagamenti mensili e limitatamente a coloro che richiedono il pagamento con testuale all'atto dell'incarico, al compimento della prestazione professionale o a parti della stessa. Si rimanda la definizione esatta di modalità e termini ai decreti attuativi di cui al successivo comma 5"».

18.17

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano esclusivamente agli esercenti attività professionali che realizzano oltre la metà del proprio fatturato nei confronti di consumatori

finali, che emettono un numero minimo di fatture annue, che non sia inferiore a 3 pagamenti mensili e limitatamente a coloro che richiedono il pagamento contestuale all'atto dell'incarico, al compimento della prestazione professionale o a parti della stessa. Si rimanda la definizione esatta di modalità e termini ai decreti attuativi di cui al successivo comma 5"».

18.18

URAS, BAROZZINO, DE PETRIS

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. L'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 21 giugno 2013, n. 69, è soppresso.»

18.19

ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, MILO

Sopprimere i commi 15, 16, 17, 18, 19 e 20.

Conseguentemente, incrementare del corrispondente importo la somma relativa alla riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello stato per consumi intermedi, di cui all'articolo 10, comma 37, modificando proporzionalmente, altresì, gli importi di cui all'allegato 5 ivi richiamato.

18.20

STEFANI, COMAROLI, BITONCI

Sopprimere i commi 16, 17, 18, 19 e 20.

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative».

18.21

LUMIA, CAPACCHIONE

All'articolo 18, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 15, sostituire le parole: «forfetaria di euro 50» *con le seguenti:* «forfetaria di euro 250»;

al comma 16, sostituire le parole: «forfetaria di euro 75» *con le seguenti:* «forfetaria di euro 250»;

al comma 17, sostituire le parole: «forfetaria di euro 50» *con le seguenti:* «forfetaria di euro 250».

18.22

LUMIA, CAPACCHIONE

All'articolo 18, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 15, sostituire le parole: «forfetaria di euro 50» *con le seguenti:* «forfetaria di euro 100»;

al comma 16, sostituire le parole: «forfetaria di euro 75» *con le seguenti:* «forfetaria di euro 100»;

al comma 17, sostituire le parole: «forfetaria di euro 50» *con le seguenti:* «forfetaria di euro 100»;

18.23

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, AIROLA, GIARRUSSO

Sopprimere i commi 21 e 22.

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2014";

c) al comma 13, lettera *a)*, numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

d) al comma 19, lettere *a), b)* e *c)* numero 3), le parole: "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";

e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

1) nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013";

2) nell'ultimo periodo, le parole: "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente:

"28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-*bis)* a c-*quater)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-*bis)* a c-*quinquies)*, del testo unico delle imposte sul redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1) per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2) per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1º gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»;

h) al comma 29, le parole: "1º gennaio 2012" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1º gennaio 2014", "31 dicembre 2013";

i) ai commi 30 e 31, le parole: "31 marzo 2012" e le parole: "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

l) al comma 32, le parole: "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";

m) al comma 33, le parole: "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare".

7-*ter*. Alle disposizioni di cui al comma 7-*bis*, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

7-*quater*. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-*quinquies*. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-*sexies*. Le disposizioni dei commi da 7-*bis* a 7-*quinquies*, esplicano effetto a decorrere dal 1º gennaio 2014.

18.24

ALBERTI CASELLATI, CERONI, BONFRISCO, MILO, MANDELLI

Sopprimere i commi 21 e 22.

Conseguentemente, incrementare del corrispondente importo la somma relativa alla riduzione

delle disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello stato per consumi intermedi, di cui all'articolo 10, comma 37, modificando proporzionalmente, altresì, gli importi di cui all'allegato 5 ivi richiamato.

18.25

STEFANI, COMAROLI, BITONCI

Al comma 21, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente:

all'articolo 17, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative»;

all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso b-*bis*, *sostituire le parole:* "80" *con le seguenti:* "160".

18.26

DI GIORGI

Al comma 21, sopprimere la lettera b).

18.27

COMAROLI, BITONCI

Al comma 21, sostituire la lettera b), *con la seguente:*

b) dopo l'articolo 106 è aggiunto il seguente:

«Art. 106-*bis* (L)(*Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato*). ? *1.* Gli importi spettanti all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo. Gli importi del difensore restano determinati in base ai parametri approvati dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Fino all'approvazione dei parametri di cui al periodo precedente, continuano ad utilizzarsi i parametri di cui al decreto del Ministro della Giustizia del 20 luglio 2012, n. 140».

Conseguentemente all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

18.28

DI GIORGI

Al comma 21, sostituire la lettera b), *con la seguente:*

b) dopo l'articolo 106 è aggiunto il seguente:

«Art. 106-*bis* (L)(*Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato*). ? *1.* Gli importi spettanti all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo. Gli importi del difensore restano determinati in base ai parametri approvati dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Fino all'approvazione dei parametri di cui al periodo precedente, continuano ad utilizzarsi i parametri di cui al decreto del Ministro della Giustizia del 20 luglio 2012, n. 140».

Conseguentemente all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

18.29

FALANGA

Dopo il comma 21 inserire il seguente:

«21-*bis*. All'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio

2002, n. 115, e successive modificazioni, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera *a)* sostituire le parole: "euro 37" con le seguenti: "euro 20";

2) alla lettera *b)* sostituire le parole: "euro 85" con le seguenti: "euro 50";

3) alla lettera *c)* sostituire le parole: "euro 206" con le seguenti: "150";

4) alla lettera *d)* sostituire le parole: "euro 450" con le seguenti: "euro 300";

5) alla lettera *e)* sostituire le parole: "euro 660" con le seguenti: "euro 450";

6) alla lettera *f)* sostituire le parole: "euro 1066" con le seguenti: "euro 650";

7) alla lettera *g)* sopprimere le parole: "euro 1466" con le seguenti: "900".

18.30

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI

Dopo il comma 21 inserire il seguente:

«21-*bis*. Per gli anni 2013 e 2014 è previsto, in via sperimentale, che l'importo fissato dal comma 2, lettera *c)*, dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, venga aumentato a euro 6,00. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate modalità di monitoraggio dell'attuazione della predetta misura, anche al fine di una sua eventuale proroga».

18.31

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, AIROLA, GIARRUSSO

Sostituire il comma 22 con il seguente:

«22. Le disposizioni di cui al comma 21 si applicano ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 10.000;

2015: ? 10.000;

2016: ? 10.000.

18.32

FINOCCHIARO, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, LO GIUDICE, FILIPPIN, GINETTI, MANCONI

Dopo il comma 22 inserire i seguenti:

«22-*bis*. All'articolo 13, comma 6-*bis*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, le parole: "il contributo dovuto è di euro 300" sono sostituite dalle seguenti: "il contributo dovuto è di euro 150";

b) alla lettera *c),* le parole: "il contributo dovuto è di euro 1.800" sono sostituite dalle seguenti: "il contributo dovuto è di euro 1.150";

c) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

"*d)* per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 3.500 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto è di euro 7.500 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro è pari ad euro 11.400. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 14, il contributo dovuto è di euro 11.400;'";

d) alla lettera *e)*, le parole: ", il contributo dovuto è di euro 650" sono sostituite dalle seguenti: ", il contributo dovuto è di euro 350"».

«22-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le*

seguenti variazioni:

2014: ? 4.000;
2015: ? 4.000;
2016: ? 4.000.

18.33

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, AIROLA

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-*bis*. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 è sostituito dal seguente:

"Art. 13. ? *(Importi). ? 1*. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

a) euro 37 per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-*bis*, per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 10 dicembre 1970, n. 898;

b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo Il, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1º dicembre 1970, n. 898;

c) euro 150 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;

d) euro 250 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili di valore indeterminabile;

e) euro 350 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 150.000;

f) euro 450 per i processi di valore superiore a euro 150.000 e fino a euro 260.000;

g) euro 600 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;

h) euro 800 per i processi di valore superiore a euro 520.000 e fino a euro 1.000.000;

i) euro 1.000 per i processi di valore superiore a euro 1.000.000.

2. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 è aumentato della metà.

3. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro:

a) euro 50 per i processi di valore fino a euro 10.000;

b) euro 100 per i processi di valore superiore a euro 10.000 e fino a euro 30.000;

c) euro 150 per i processi di valore superiore a euro 30.000 e fino a euro 60.000;

d) euro 200 per i processi di valore superiore a euro 60.000.

4. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 25.

5. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo è pari a quello del comma 3.

6. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del Codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-*bis*. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.

7. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 200.

8. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera *i)*. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 6-*quater*, lettera *f)*.

9. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi:

a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 150.

Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

b) per le controversie concernenti rapporti di pubblico impiego, si applica il comma 6;

c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 500;

d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 500 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto è di euro 1.000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro è pari ad euro 2.000. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 14, il contributo dovuto è di euro 2.000;

e) in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 350;

10. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi:

a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;

b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;

c) euro 100 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000 e per le controversie tributarie di valore indeterminabile;

d) euro 200 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;

e) euro 350 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;

f) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 200.000."

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti; "1º gennaio 2014"

c) al comma 13, lettera *a)*, numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

d) al comma 19, lettere *a), b)* e *c)* numero 3), le parole: "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";

e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

1) Nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1º gennaio

2012 e il 31 dicembre 2013";

2) nell'ultimo periodo, le parole: "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi":

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: «28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-*bis)* a c-*quater)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-*bis)* a c-*quinquies)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1 per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2 per una quota pari a 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1º gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»;

h) al comma 29, le parole: "1º gennaio 2012" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1º gennaio 2014", "31 dicembre 2013";

i) ai commi 30 e 31, le parole: "31 marzo 2012" e le parole: "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

l) al comma 32, le parole: "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";

m) al comma 33, le parole: "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare"sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.".

7-*ter*. Alle disposizioni di cui al comma 7-*bis*, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

7-*quater*. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-*quinquies*. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-*sexies*. Le disposizioni dei commi da 7-*bis* a 7-*quinquies*, esplicano effetto a decorrere dal 1º gennaio 2014.

7-*octies*. Ai commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'1 per cento", al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto.

18.34

SANGALLI, BROGLIA

Dopo il comma 22, il seguente:

«22-*bis*. All'articolo 39, comma 12, del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al primo periodo le parole: "20.000" sono sostituite dalle seguenti: "100.000" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012";

b) Alla lettera *a)* le parole: "31 marzo 2012" sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2014»;

c) Alla lettera *b)* le parole: "31 marzo 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2014";

d) Alla lettera *c)* le parole: "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014";

e) Alla lettera *d)* le parole: "15 luglio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio 2014" e ove ricorrano le parole: "30 settembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2014"».

18.35

ALBERTI CASELLATI, CERONI, BONFRISCO, MILO, MANDELLI

Sopprimere i commi 23 e 24.

Conseguentemente, incrementare del corrispondente importo la somma relativa alla riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello stato per consumi. intermedi, di cui all'articolo 10, comma 37, modificando proporzionalmente, altresì, gli importi di cui all'allegato 5 ivi richiamato.

18.36

CANDIANI, COMAROLI, BITONCI

Sostituire i commi 23 e 24, con il seguente:

«23. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di 'beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi, ad esclusione di quelli per i quali è esplicitamente prevista un'imposta diversa: 9 per cento;

atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di soggetti che siano coltivatori diretti od imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, o che siano operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA): 1 per cento;

atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di soggetti che non siano coltivatori diretti od imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, o che non siano operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA): 16 per cento;

se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-*bis*: 2 per cento";

b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione della nota II-*bis)*;

c) nella nota II-*bis)* dell'articolo 1, le parole: "dell'aliquota del 3 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'aliquota del 2 per cento"».

18.37

CANDIANI, COMAROLI, BITONCI

Sostituire i commi 23 e 24, con il seguente:

«23. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di 'beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi, ad esclusione di quelli per i quali è esplicitamente prevista un'imposta diversa: 9 per cento;

atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di soggetti che siano coltivatori diretti od imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, o che siano operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA): 1 per cento;

atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di soggetti che non siano coltivatori diretti od imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, o che non siano operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA): 16 per cento;

se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-*bis*: 2 per cento";

b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione della nota II-*bis)*;

c) nella nota II-*bis)* dell'articolo 1, le parole: "dell'aliquota del 3 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'aliquota del 2 per cento"».

18.38

CASALETTO, DONNO

Sostituire il comma 23, con il seguente:

«23. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 194 del 30 dicembre 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 26 febbraio 2010".

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Gli atti di trasferimento a titolo oneroso dei terreni e delle relative pertinenze, qualificati esclusivamente agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali; iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale non sono soggetti ad imposta di registro ed ipotecaria. Il trasferimento della proprietà è consentito tramite scrittura privata dei contraenti, perizia giurata delle parti nella quale sia indicata la verifica della cronistoria dei titoli di provenienza nel ventennio, gli eventuali vizi dei titoli medesimi e l'elenco delle formalità pregiudizievoli. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a terreni fino ad un valore massimo catastale di euro 10.000"».

18.39

COMAROLI, BITONCI

Al comma 23, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973, dell'articolo 5-*bis* della legge n. 97 del 31 gennaio 1994 e dell'articolo 5-*bis* del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001».

Conseguentemente: al comma 24, sostituire le parole: «12 per cento», *con le seguenti:* «15 per cento».

18.40

BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO

Al comma 23, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973».

Conseguentemente al comma 24, sostituire le parole: «12 per cento», *con le seguenti:* «15 per cento».

18.41

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Al comma 23, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di quelle di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».

18.42

RUSSO

Al comma 23, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di quelle di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».

18.43

DI MAGGIO

Al comma 23, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di quelle di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».

18.44

LUIGI MARINO, D'ONGHIA, MERLONI

Al comma 23, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di quelle di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».

18.45

RUTA

Al comma 23, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché delle agevolazioni tributarie previste dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973».

Conseguentemente al comma 24, dopo le parole: «degli imprenditori agricoli professionali,», *inserire le seguenti:* «nonché dagli agricoltori dei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973».

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 10.000;
2015: ? 10.000;
2016: ? 10.000.

18.46

PANIZZA, BERGER, ZELLER, ZIN, PALERMO

Al comma 23, dopo le parole: «dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25» *aggiungere le seguenti:* «, nonché delle agevolazioni tributarie previste dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601, 29 settembre 1973, n. 601».

Conseguentemente, al comma 24, dopo le parole: «degli imprenditori agricoli professionali,» *aggiungere le seguenti:* «nonché dagli agricoltori delle zone definite montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,».

*Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, per il triennio 2014-2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

18.47

PICCOLI

Al comma 23, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».

18.48

PANIZZA, BERGER, ZELLER, ZIN, PALERMO

Al comma 23, dopo le parole: «dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25» *aggiungere le seguenti:* «, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.».

Conseguentemente, al comma 24, dopo le parole: «degli imprenditori agricoli professionali,» *aggiungere le seguenti:* «nonché dagli agricoltori di cui all'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,».

*Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, per il triennio 2014-2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

18.49

BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO

Al comma 23 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, dell'articolo 9, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dell'articolo 5-*bis* della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e dell'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».

Conseguentemente, al comma 24, sostituire le parole: «12 per cento» *con le seguenti:* «15 per cento».

18.50

COMAROLI, BITONCI

Al comma 23, aggiungere in fine le seguenti parole: «dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dell'articolo 5-*bis* della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e dell'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».

Conseguentemente, al comma 24, sostituire le parole: «12 per cento» *con le seguenti:* «15 per cento».

18.51

BERGER, PANIZZA, ZELLER, PALERMO

Dopo il comma 23, aggiungere, in fine, il seguente:

«23-*bis.* All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*bis,* le parole: "di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale", sono sostituite dalle seguenti: "dei soggetti di cui al comma 4-*ter*";

b) dopo il comma 4-*bis,* è aggiunto il seguente:

"4-*ter.* Le agevolazioni tributarie previste dal comma 4-*bis* sono applicabili quando:

1) l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta sia persona che dedica abitualmente la propria attività alla lavorazione della terra;

2) il fondo venduto, permutato o concesso in enfiteusi sia idoneo alla formazione o all'arrotondamento della piccola proprietà contadina e, in ogni caso, in aggiunta a eventuali altri fondi posseduti a titolo di proprietà od enfiteusi dall'acquirente o comunque dagli appartenenti al suo nucleo familiare, non ecceda di oltre un decimo la superficie corrispondente alla capacità lavorativa dei membri contadini del nucleo familiare stesso;

3) l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta, nel biennio precedente all'atto di acquisto o della concessione in enfiteusi, non abbia venduto altri fondi rustici oppure o abbia venduto appezzamenti di terreno la cui superficie complessiva non sia superiore ad un ettaro, con una tolleranza del 10 per cento, salvo casi particolari da esaminarsi dall'ispettore provinciale dell'agricoltura in modo da favorire soprattutto la formazione di organiche aziende agricole familiari"».

Conseguentemente, all'articolo 18, comma 24, sostituire le parole: «12 per cento», *con le seguenti:* «15 per cento».

18.52

PUPPATO

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

«23-*bis.* All'articolo 25-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come introdotto dall'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis.* Il versamento della ritenuta di cui al comma 1 è sospeso sino al raggiungimento del1'importo minimo di euro 500 per ogni singolo fornitore, ovvero effettuato in un'unica soluzione a fine anno"».

Conseguentemente, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-*bis.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni

penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

18.53

CERONI

Sopprimere il comma 24.

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni di euro» *con le seguenti:* «181 milioni di euro».

18.54

MAZZONI

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-*bis.* All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il n. 16, è sostituito dal seguente:

"16) le prestazioni del servizio postale universale, ad esclusione delle prestazioni di servizi le cui condizioni sono negoziate individualmente ovvero fornite a operatori economici. L'esenzione si applica altresì agli enti pubblici individuati all'articolo 114 della Costituzione. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla puntuale osservanza della disposizione e commina, in caso di violazioni, le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni".

24-*ter.* Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 24-*bis* sono destinate alle misure di cui all'articolo 6, comma 1».

18.55

DIVINA, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-*bis.* All'articolo 20 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, dopo la parola: "elettrici" sono aggiunte le seguenti: "e a propulsione ibrida";

b) al primo comma, dopo la parola: "elettrico" sono inserite le seguenti: ", nonché gli autoveicoli a propulsione ibrida, elettrica e termica, per la parte di potenza relativa al motore elettrico".

24-*ter.* All'articolo 17, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo la lettera *b),* è aggiunta la seguente:

"*b-bis).* autoveicoli a propulsione ibrida, elettrica e termica, per i periodi successivi al quinquennio di esenzione previsto dall'articolo 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, per la parte di cavalli fiscali relativi al motore a propulsione elettrica".

24-*quater.* L'agevolazione disposta ai sensi del comma precedente si applica, dalla data di entrata in vigore della presente legge, a tutti gli autoveicoli ad alimentazione ibrida circolanti sul territorio nazionale.

24-*quinquies.* A compensazione della perdita di gettito subita dalle regioni e dalle province autonome in conseguenzà delle modifiche introdotte dalla presente legge in materia di tassa automobilistica, è corrisposta la somma di 100.000 euro, da ripartire fra le regioni e le province autonome per il 2014 e ciascuno degli anni successivi, proporzionalmente alla perdita di gettito subita da ciascuna regione e provincia autonoma.

24-*sexies.* Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis,* 1-*ter* e 1-*quater* si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano qualora più favorevoli, per i contribuenti, rispetto alle normative regionali o provinciali vigenti nei suddetti territori».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100.000 euro a decorrere

dall'anno 2014».

18.56

BITONCI, COMAROLI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati».

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis.*

1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazioneeffettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la *spending review*, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi».

18.57

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, GIANLUCA ROSSI

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-*bis*. All'articolo 63, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel terzo periodo, dopo le parole: "previsto dal terzo comma" sono inserite le seguenti: ", a soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria";

b) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "Quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale o di una società di servizi di cui all'articolo 11 del decreto 31 maggio 1999, n. 164, essa deve essere autenticata dal responsabile dell'assistenza fiscale del predetto centro o dal legale rappresentante della predetta società di servizi".

24-*ter*. All'articolo 7, comma 1-*bis,* del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, le parole: "ovvero, quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro" sono soppresse».

18.58

AZZOLLINI

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-*bis*. Al fine della revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è disposta la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime al fine di stabilire limiti minimi e massimi di durata delle concessioni, entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico nonché proporzionato all'entità degli investimenti. I medesimi Regolamenti prevedono criteri e modalità di affidamento nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti ed individuano modalità per la riscossione e per la suddivisione dei proventi derivanti dai canoni tra comuni, province e regioni, fermo restando, in assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione, e disciplinano le ipotesi di costituzione del titolo di uso o di utilizzo delle aree del demanio marittimo. I Regolamenti prevedono altresì criteri per l'equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca della concessione demaniale, nei casi previsti dall'articolo 42 del codice della navigazione e stabiliscono criteri per l'eventuale dichiarazione di decadenza delle concessioni, nonché criteri e modalità per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende.

24-*ter*. A decorrere dal 1º gennaio 2014, sono trasferiti in proprietà, a titolo non oneroso, alle Regioni nel cui territorio insistono, i beni appartenenti al demanio marittimo e relative pertinenze, come definiti dall'articolo 822 del codice civile e dall'articolo 28 del codice della navigazione, e individuati sulla base delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni. Sono esclusi dal trasferimento i beni in uso per comprovate ed effettive finalità istituzionali alle amministrazioni dello Stato, nonché i porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale, secondo la normativa di settore.

24-*quater*. All'articolo 1, comma 257, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "realizzazione sui beni demaniali marittimi di opere inamovibili" è aggiunto il seguente periodo: "effettuate a far data dal 1º gennaio 2007".

24-*quinquies*. Le pendenze giudiziarie in essere alla data del 31 dicembre 2013 e le richieste di pagamento in corso alla medesima data concernenti il pagamento in favore dell'Erario statale dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi trasferiti, possono essere integralmente definiti a domanda all'ente gestore da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento:

a) diretto in un'unica soluzione, di un importo pari al 40 per cento delle somme dovute;

b) rateizzato fino a un massimo di 12 rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme dovute, oltre interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore. Il versamento dell'intero importo o della prima rata deve avvenire entro il 31 marzo 2014».

18.59

CHIAVAROLI, BIANCONI

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-*bis*. L'articolo 10, comma 1, n. 16, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

"16) le prestazioni del servizio postale universale, ad esclusione delle prestazioni di servizi le cui condizioni sono negoziate individualmente ovvero fornite a operatori economici. L'esenzione si applica altresì agli enti pubblici di cui all'articolo 114 della Costituzione".

24-*ter*. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al comma 1 e commina, in caso di appurate violazioni, le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.

24-*quater*. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 24-*bis* sono destinate alle misure di cui all'articolo 6, comma 1».

18.60

LANZILLOTTA, LUIGI MARINO, D'ONGHIA, MERLONI

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-*bis*. L'articolo 10, comma 1, n. 16, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

"16) le prestazioni del servizio postale universale, ad esclusione delle prestazioni di servizi le cui condizioni sono negoziate individualmente ovvero fornite a operatori economici. L'esenzione si applica altresì agli enti pubblici individuati all'articolo 114 della Costituzione".

24-*ter*. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al comma 24-*bis* e commina, in caso di violazioni, le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.

24-*quater*. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 24-*bis* sono destinate alle misure di cui all'articolo 6, comma 1».

18.61

PEZZOPANE

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-*bis*. Le domande di primo rinnovo dei medicinali omeopatici in commercio ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,e successive modificazioni, devono essere presentate all'AIFA entro il 30 giugno 2015, corredate della documentazione tecnica prevista dall'iter di registrazione semplificata di cui agli articoli 16 e17 dello stesso decreto.

24-*ter*. Entro il termine di 30 giorni dalla ricezione di una domanda valida, l'AIFA attribuisce al medicinale un numero provvisorio di registrazione e dà inizio all'istruttoria per la sua valutazione, ai fini del rilascio del provvedimento finale.

24-*quater*. Per i medicinali omeopatici non muniti di numero provvisorio di registrazione, l'autorizzazione ad essere mantenuti in commercio scade alla data del 31 dicembre 2015, come previsto dalla legge n. 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga dei termini previsti da disposizioni legislative.

24-*quinquies*. I medicinali omeopatici provvisti di un numero provvisorio di registrazione possono rimanere sul mercato anche dopo la data del 31 dicembre 2015, in attesa del completamento dell'iter di valutazione da parte dell'AIFA, che dovrà concludersi non oltre 24 mesi a partire dalla presentazione della domanda. Decorso tale periodo senza che l'AIFA abbia comunicato al richiedente le sue motivate determinazioni, il rinnovo si intende accordato. In tal caso, come pure a seguito di valutazione favorevole del medicinale omeopatico, il numero provvisorio di registrazione viene confermato ed automaticamente trasformato in definitivo.

24-*sexies*. A partire da 10 gennaio 2016, i medicinali omeopatici ai quali è stato assegnato un numero provvisorio di registrazione sono soggetti al pagamento del diritto annuale di cui al comma 2, articolo 13, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con legge dell'8 novembre 2012, n. 189. Tale diritto annuale è dovuto interamente anche per l'anno entro il quale viene notificato l'eventuale provvedimento di diniego della registrazione.

24-*septies*. I medicinali omeopatici per i quali a conclusione dell'iter di valutazione sarà stato formulato, da parte dell'AIFA, un giudizio definitivo di diniego della registrazione potranno disporre di un periodo di sei mesi per lo smaltimento delle scorte, a partire dalla data di notifica del diniego stesso.

24-*octies*. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle procedure di cui ai commi da 24-*bis* a 24-*sexies*, i medicinali omeopatici di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, aventi le caratteristiche previste all'articolo 16 dello stesso decreto ed il cui venduto annuo non superi le 1.000 unità sono autorizzati alla commercializzazione senza obbligo di registrazione. Entro il mese di gennaio dell'anno successivo le aziende devono comunicare all'AIFA,

per ciascuno di detti medicinali, le vendite dell'anno precedente. La produzione di tali medicinali è autorizzata da AIFA la quale rilascia a ciascuna azienda un numero unico di notifica per la loro produzione e commercializzazione. A partire dal gennaio 2016, per la produzione e commercializzazione dei medicinali segnalati è stabilito un diritto annuale complessivo di 50 mila euro da corrispondere entro il mese di gennaio di ogni anno. Il mancato pagamento determina la sospensione automatica del diritto di commercializzazione. I medicinali di cui al presente comma sono esentati dal pagamento del diritto annuale di cui al precedente comma 24-*quinquies*».

18.62

DIRINDIN, DE BIASI, MATURANI, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA, SILVESTRO

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-*bis*. All'articolo 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5-*ter* il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Decorso inutilmente tale termine, l'AIFA, avvalendosi dei competenti organismi collegiali, procede d'ufficio, sulla base degli elementi disponibili. alla valutazione del medicinale ai fini della sua classificazione. Ove il medicinale sia giudicato di interesse per il Servizio sanitario nazionale, l'AIFA comunica all'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio pel prodotto il prezzo e le condizioni alla cui accettazione è subordinato l'inserimento del medicinale fra i farmaci erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale; la mancata accettazione da parte dell'azienda, entro il termine di 30 giorni, del prezzo e delle condizioni indicate dall'AIFA comporta la definitiva collocazione del medicinale nella classe dei farmaci non erogabili con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale".

b) dopo il comma 5-*ter* è inserito il seguente:

"5-*ter*. 1. La collocazione di un medicinale nell'apposita sezione di cui al comma 4, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, non consente l'acquisto dello stesso da parte delle strutture del Servizio sanitario nazionale, a meno che l'acquisto avvenga ad un prezzo *ex factory* non superiore al 65 per cento del prezzo medio europeo. Qualora, a seguito della valutazione ai fini della rimborsabilità, il medicinale venga collocato nella classe dei farmaci non erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, l'eventuale acquisto del medicinale da parte delle strutture del Servizio sanitario nazionale per l'uso in ambito ospedaliero può essere effettuato soltanto alle condizioni stabilite dall'AIFA.

24-*ter*. I risparmi restano nella disponibilità delle regioni e delle province autonome, che li destinano al potenziamento dell'assistenza a favore delle persone non autosufficienti"».

18.63

DE PETRIS, URAS

Dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:

«24-*bis*. 1. All'articolo 3, dopo il comma 1-*bis*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, aggiungere il seguente:

"1-*ter*. I provvedimenti di cui alle lettere f-*bis)* e f-*ter)* possono diventare esecutivi solo dopo il parere positivo del Ministro di riferimento per le amministrazioni centrali, del Ministro per il rapporti con le regioni per le Regioni, delle Regioni per gli enti locali. Il conferimento di collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa e l'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. Il conferimento di collaborazioni e l'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale".

24-*ter*. L'anagrafe delle prestazioni di cui ai commi da 11 a 14 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, deve indicare la diversa natura degli incarichi assegnati a dipendenti o esterni, nonché la tipologia professionale di riferimento.

24-*quater*. La spesa annua per incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, è rideterminata in maniera tale da produrre una riduzione di tale spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2014, di 500 milioni di euro per l'anno 2015 e di 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, rispetto al valore di tale spesa per l'anno 2013.

24-*quinques*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio in attuazione del presente articolo».

18.64

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, CIOFFI, SCIBONA, AIROLA, GIARRUSSO

Dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:

«24-*bis*. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, le attività finanziarie oggetto di emersione ai sensi dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e degli articoli 12 e 15 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, sono soggette a un'imposta di bollo speciale annuale del 20 per cento. Gli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, provvedono a trattenere l'imposta di cui al comma presente comma con le modalità di cui all'articolo 19, commi 8 e 9 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per l'accertamento e la riscossione dell'imposta nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposta sui redditi. Per l'omesso versamento, anche parziale, delle imposte sulle attività finanziare oggetto di emersione, si applica una sanzione pari al doppio dell'importo non versato.

24-*ter*. Per le attività finanziarie oggetto di emersione che, a partire dal 1º gennaio 2011 e fino alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse, è dovuta, per gli anni 2014, 2015 e 2016, un'imposta straordinaria pari al 20 per cento. L'intermediario presso il quale il prelievo è stato effettuato provvede a trattenere un'imposta dai conti comunque riconducibili al soggetto che ha effettuato l'emersione o riceve provvista dallo stesso contribuente, anche in caso di estinzione del rapporto acceso per effetto della procedura di emersione. Si applicano le disposizioni del comma 24-*bis*.

18.65

SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 24 inserire il seguente:

«24-*bis*. L'articolo 14 del decreto-legge 31 agosto 2013, convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è così sostituito:

"1. In considerazione della particolare opportunità di addivenire in tempi rapidi all'effettiva riparazione dei danni erariali accertati con sentenza di primo grado, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 231 a 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, si applicano anche nei giudizi su fatti avvenuti anche solo in parte anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge, indipendentemente dalla data dell'evento dannoso nonché a quelli inerenti danni erariali verificatisi entro la data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che la richiesta di definizione sia presentata conformemente a quanto disposto nel comma 2.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, deve essere presentata, nei venti giorni precedenti l'udienza di discussione e comunque entro il 31 gennaio 2014, specifica richiesta di definizione e la somma ivi indicata non può essere inferiore al 20 per cento del danno quantificato

nella sentenza di primo grade, nel termine di 7 giorni successivi al suo deposito la sezione d'appello accoglie la richiesta senza altri adempi menti istruttori o motivazionali, con decreto da adottare in camera di consiglio e comunicato immediatamente alle parti, determinando la somma dovuta nella misura richiesta e stabilendo il termine perentorio per il versamento, anche a mezzo di rateazioni, a pena di revoca del decreto laddove il pagamento non avvenga nel predetto termine.

2-*bis*. Qualora la richiesta di definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo contabile formulata ai sensi e nei termini di cui ai comma 1 e 2 sia accompagnata da idonea prova dell'avvenuto versamento, in unica soluzione, effettuato in un apposito conto corrente infruttifero Intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede al successivo versamento al bi lancio dello Stato o alla diversa amministrazione in favore della quale la sentenza di primo grado ha disposto il pagamento, di una somma non inferiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, o di idonea garanzia, la sezione d'appello determina la somma dovuta in misura pari a quella versata.

2-*ter*. Le parti che abbiano già presentato istanza di definizione agevolata, ai sensi dei commi 1 e 2, anche se esaminata, possono rinnovarla o modificarla in conformità alle disposizioni di cui al comma 2-*bis* entro il 31 gennaio 2014. Entro il medesimo termine, le parti, le cui richieste di definizione agevolata presentate ai sensi dei commi 1 e 2 abbiano già trovato accoglimento, possono depositare presso lo stesso giudice che ha emesso il decreto istanza di riesame unitamente alla prova del versamento, nei termini e nelle forme di cui al comma 2-*bis*, di una somma non inferiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado o di idonea garanzia, la sezione d'appello delibera in camera di consiglio, sentite le parti, nel termine perentorio di cinque giorni successivi al deposito della richiesta e, ai fini della definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 1, comma 233, della legge 23 dicembre 2005. n. 266. con decreto da comunicare immediatamente alle parti, determina la somma dovuta in misura pari a quella versata.

2-*quater*. La procedura di cui ai commi precedenti si applica anche per i fatti oggetto di sentenze di primo o di secondo grado, pure se passate in giudicato, allora gli interessati presentino apposita richiesta entro il 31 gennaio 2014"».

18.66

MANDELLI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. L'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si interpreta nel senso che le Regioni e gli enti locali possono attivare le disposizioni per la definizione dei tributi locali di cui al medesimo articolo, con riferimento ad annualità antecedenti la data di adozione del proprio provvedimento ed indicate dal provvedimento stesso».

18.67

MANDELLI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Al comma 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "e le aliquote" sono sostituite dalle seguenti: ", le aliquote e le detrazioni";

b) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "In caso di modificazioni delle aliquote, delle tariffe e delle detrazioni dei tributi deliberate entro i termini di cui al primo periodo, ma successivamente all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione, il comune adotta contestualmente la variazione del bilancio stesso".

La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 2013».

18.68

MANDELLI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. L'articolo 6, comma 5-*quater,* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, si interpreta nel

senso che l'accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli uffici, ivi compresi gli sportelli comunali, nei comuni dove è in atto la sperimentazione, catastale, in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le planimetrie catastali delle unità immobiliari contenute nelle banche dati ipotecaria e catastale, sono messe a disposizione dei comuni sulla base di formati e modalità di fornitura concordate mediante intesa presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

18.69

PADUA

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. All'articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 3-*ter*, è aggiunto il seguente:

"3-*quater*. Le somme dovute ai sensi del presente articolo possono essere rateizzate con le medesime modalità di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modifiche e integrazioni"».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: "150 milioni" con le seguenti: "200 milioni" e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.";

all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.";

all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

"22-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.".

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato».

18.70

GIOVANARDI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. All'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "venti" è sostituita dalla seguente: "quaranta";

b) aggiungere in fine i seguenti periodi: "I contribuenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno in corso pagamenti rateali ripartiti in un numero di rate trimestrali inferiori a

quello stabilito al presente comma, possono versare le somme residue dovute, se superiori a cinquantamila euro, in un numero di rate trimestrali non eccedente la differenza tra il numero delle rate massimo stabilito dal presente comma e il numero delle rate versate all'atto della richiesta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di attuazione"».

18.71

COLLINA, DEL BARBA

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. All'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* per gli anni 2014, 2015 e 2016 la parte del reddito eccedente l'importo corrispondente al 35 per cento del reddito complessivo. Il limite massimo della quota di esenzione è di 25.000 euro"».

Conseguentemente,

All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «20 milioni di euro per l'anno 2014, 620 milioni nell'anno 2015 e 1330 milioni»;

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 30.000;
2015: ? 30.000;
2016: ? 30.000.

18.72

FAVERO

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. All'articolo 20, comma l, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "Ai fini dell'applicazione della maggiorazione percentuale sui corrispettivi e dell'obbligo di versamento del relativo ammontare della contribuzione integrativa, previsti dalle norme previdenziali facenti capo agli Enti privati di previdenza e assistenza per i liberi professionisti, non rileva il volume di affari concernente le prestazioni di servizi rese a soggetti non stabiliti sul territorio nazionale, non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-*ter* del presente decreto"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 15.000;
2015: ? 15.000;
2016: ? 15.000.

18.73

MICHELONI, TURANO, GIACOBBE, TONINI, PEGORER

Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-*bis*. L'articolo 55 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013. n. 98, è sostituito dal seguente: "Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 74-*ter*, terzo comma. dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: Le disposizioni del presente comma si applicano altresì ai soggetti extracomunitari registrati ai fini IVA anche in assenza di operazioni attive soggette ad IVA in Italia, fatti salvi i servizi resi da agenzie con sede fuori dall'Unione Europea, a soggetti anch 'essi residenti fuori dall'Unione Europea".

Tale norma si applica a partire dal 1º gennaio 2014 restando salvo il diritto al rimborso per gli anni precedenti».

18.74

MICHELONI, TURANO, GIACOBBE, TONINI, PEGORER, MAURO MARIA MARINO, TOMASELLI

Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-*bis* L'articolo 55 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dal seguente: "Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 74-*ter*, terzo comma, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: Le disposizioni del presente comma si applicano altresì ai soggetti extracomunitari registrati ai fini IVA anche in assenza di operazioni attive soggette ad IVA in Italia".

Tale norma si applica a partire dal 1º gennaio 2014 restando salvo il diritto al rimborso per gli anni precedenti».

18.75

DE MONTE

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. All'articolo 11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, i commi 22 e 23 sono soppressi».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni» *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 30.000;
2015: ? 30.000;
2016: ? 30.000.

18.76

RANUCCI, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, SONEGO

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. All'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 35 è soppresso».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «50 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni» *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

All'articolo 12, comma 4, sostituire le parole: «150.000 euro» *con le seguenti:* «90.000 euro», *le parole:* «fino a 200.000 euro» *con le seguenti:* «fino a 150.000 euro», *le parole:* «per la parte eccedente 200.000 euro» *con le seguenti:* «per la parte eccedente 150.000 euro»; *e le parole:* «per la parte eccedente 250.000 euro» *con le seguenti* «per la parte eccedente 200.000 euro» *e aggiungere in fine le seguenti parole:* «Le predette aliquote sono incrementate del 50 per cento qualora il soggetto titolare del trattamento pensionistico percepisca, nel medesimo periodo, anche un reddito da lavoro di importo superiore a 28.000 euro».

All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;

All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con

modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «21 per cento»;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 30.000;

2015: ? 30.000;

2016: ? 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

18.77

SANGALLI, TOMASELLI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. L'articolo 62-*quater*, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1º gennaio 2014 i liquidi per sigarette elettroniche sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 25 per cento del prezzo di vendita al pubblico. Per tutti gli altri prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonee a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati che non rientrano nel comma 1 è prevista un'imposta di consumo di euro 0,25"».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «70 milioni di euro per l'anno 2014; 700 mllioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni» *e all'elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» *con le seguenti:* «2,1 per mille»;

all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento"»;

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 30.000;

2015: ? 30.000;

2016: ? 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

18.78

FAVERO, LEPRI, MATTESINI, CUOMO, DI GIORGI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. L'articolo 62-*quater,* comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1º gennaio 2014 i liquidi per sigarette elettroniche sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 25 per cento del prezzo di vendita al pubblico. Per tutti gli altri prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati che non rientrano nel presente comma è prevista una imposta di consumo di 0,25 euro"».

Conseguentemente:

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «37 milioni di euro per l'anno 2014, 637 milioni nell'anno 2015 e 1347 milioni»;

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni» *e*

all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 30.000;
2015: ? 30.000;
2016: ? 30.000.

18.79

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, GIANLUCA ROSSI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 7-*bis,* è aggiunto il seguente comma:

"1-*bis*. La sanzione di cui al comma 1 si applica a carico dei soggetti indicati nell'articolo 15 del decreto 31 luglio 1998, in caso di tardiva o omessa trasmissione telematica di dichiarazioni e di atti che essi hanno assunto l'impegno a trasmettere";

b) all'articolo 34, comma 4, dopo le parole: "svolgono le attività di cui alle lettere da *c)* a *f)*, del comma 3", sono aggiunte le seguenti: "assicurando adeguati livelli di servizio". Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i livelli di servizio anche in relazione agli esiti dell'assistenza fiscale e le relative modalità di misurazione;

c) all'articolo 39:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 33, comma 3 è sospesa, per un periodo da 3 a 12 mesi, quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive e delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 35, nonché quando gli elementi forniti all'amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta la revoca dell'esercizio dell'attività di assistenza; nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare";

2) dopo comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-*bis*. La definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non impedisce l'applicazione della sospensione, dell'inibizione e della revoca;

4-*ter*. Il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio comporta l'applicazione della sanzione da 516 a 5.165 euro".

24-*ter*. Al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 "Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241", sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 7, comma 2, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

"*d)* relazione tecnica dalla quale emerga il rispetto dei requisiti stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sulla capacità operativa del CAF, sulla formula organizzativa assunta anche in ordine ai rapporti di lavoro utilizzati, sui sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza dell'attività, anche in ordine all'affidamento a terzi delle attività di assistenza fiscale e alla formazione; e a garantire adeguati livelli di servizio. Con lo stesso provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i tempi per l'adeguamento alle disposizioni della presente lettera da parte dei Centri già autorizzati".

b) all'articolo 8, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *c),* le parole: "alle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto" sono sostituite dalle seguenti: "alle disposizioni in materia contributiva e tributaria" ;

2) dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

"*d*-bis) non aver fatto parte di società per le quali è stato emesso un provvedimento di revoca ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei 5 anni precedenti";

c) all'articolo 13, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis.* Qualora dalla liquidazione della dichiarazione emerga un credito d'imposta, il contribuente può indicare di voler utilizzare in tutto o in parte l'ammontare del credito per il pagamento di somme per le quali è previsto il versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241";

d) all'articolo 16, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

"*d)* conservare le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione";

2) dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

«*d*-bis) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione nonché della documentazione a base del visto di conformità fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione";

e) all'articolo 26, sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 3, dopo la parola: "contribuente", sono inserite le parole: "salvo quanto previsto nel comma 3-*bis*";

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"3-*bis.* Le richieste di documenti e di chiarimenti relative alle dichiarazioni di cui all'articolo 13 sono trasmesse in via telematica, almeno 60 giorni prima della comunicazione al contribuente, al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista che ha rilasciato il visto di conformità per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni della documentazione e dei chiarimenti richiesti. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni recate dal presente comma"».

18.80

STEFANO ESPOSITO

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis.* Al fine di sostenere ed incentivare l'occupazione nel comparto farmaceutico, nonché rimuovere i vincoli alla concorrenza nella vendita dei prodotti farmaceutici, senza costi per il Sistema sanitario nazionale, in materia di vendita dei farmaci, negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ricadono al di fuori delle aree rurali come individuate dai Piani sanitari regionali, in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi fissati con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere venduti anche i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ad eccezione dei medicinali di cui all'articolo 45 testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. Con il medesimo decreto, sentita l'Agenzia italiana del farmaco, sono definiti gli ambiti di attività necessari ad assicurare le funzioni di farmacovigilanza da parte del Servizio sanitario nazionale. A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, visto l'articolo 1 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, di "Attuazione della direttiva 2006/123/CE , relativa ai servizi del mercato interno", gli esercizi commerciali, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di nuova istituzione debbono distare dalle farmacie e dalle altre parafarmacie, ad una distanza minima da soglia a soglia, misurata per la via pedonale più breve, non inferiore a 200 metri.»

18.81

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, GIANLUCA ROSSI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

"24-*bis.* All'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le

seguenti modifiche:

a) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: "Sono inoltre abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, limitatamente alle cause di importo non superiore a quello indicato nell'articolo 12, i funzionari dei centri di assistenza fiscale o delle società di servizi di cui all'articolo 11 del decreto 31 maggio 1999, n.164;

b) al comma 3, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale o di una società di servizi di cui all'articolo 11 del decreto 31 maggio 1999, n. 164, essa deve essere autenticata dal responsabile dell'assistenza fiscale del predetto centro o dal legale rappresentante società di servizi di cui all'articolo 11 del decreto 31 maggio 1999, n. 164"».

18.82

MATTESINI, CARDINALI, FILIPPIN, GRANAIOLA, LUMIA, MATURANI, PADUA, PUGLISI, SILVESTRO, SPILABOTTE, ZANONI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze ? Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Una quota delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, in misura non inferiore a 20 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 sono destinate al Fondo nazionale infanzia e adolescenza».

18.83

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, GIANLUCA ROSSI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

"24-*bis.* All'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 dopo le parole: "con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, *i), l),*" sono inserite le parole: "nonché dei redditi di lavoro autonomo indicati all'articolo 53, comma 2, lettere *b)* e *c)* e dei redditi diversi indicati all'articolo 67, comma 1, lettere *i)* e *l)*"».

18.84

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente;

«24-*bis.* Al comma 1, lettera *c)*, dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il primo periodo, aggiungere: "Ai soggetti che cedono in misura prevalente agli esportatori abituali di cui al primo periodo della presente lettera *c)* la propria produzione di semilavorati destinati ad essere incorporati nei prodotti finiti oggetto delle cessioni all'estero, è estesa, per opzione, la facoltà di acquistare i beni e i servizi necessari in esenzione di imposta, con le stesse modalità di cui al successivo comma"».

18.85

ZANONI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 mano 2011, n. 23, è apportata la seguente modificazione:

a) al comma 8 la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

"*c)* a decorrere dalla registrazione il canone annuo locazione è fissato in misura pari al quadruplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un

canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti"».

18.86

MIRABELLI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "21 per cento" sono sostituite con le parole: "23 per cento" e le parole: "15 per cento" sono sostituite con le parole: "12 per cento"».

18.87

RUTA

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "di euro cinquantamila" sono sostituite dalle seguenti: "da euro cinquemila a euro cinquantamila";

b) al comma 2, in fine, le parole: "di euro sessantaduemila" sono sostituite dalle seguenti: "da euro seimila a euro sessantaduemila".

24-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 24-*bis* si applicano anche ai procedimenti sanzionatori in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

18.88

MIRABELLI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Gli uffici dell'Agenzia delle entrate assicurano in stretto contatto coi comuni l'attuazione delle misure di contrasto all'evasione fiscale in materia di locazione abitativa previste dall'articolo 3 comma 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, semplificando le procedure di ricezione delle richieste dei soggetti interessati alla regolarizzazione delle situazioni contrattuali illegittime e comunque non in regola con gli obblighi della registrazione. A tal fine sono attribuite ai Comuni, in relazione ai contratti di locazione abitativa, attività di monitoraggio anche previa utilizzo di quanto previsto dall'articolo 1130 del codice civile, comma 1, n. 6 in materia di registro di anagrafe condominiale e conseguenti annotazioni delle locazioni esistenti in ambito di edifici condominiali».

18.89

COLLINA, SCALIA, DEL BARBA

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Considerate le finalità per cui sono rese le prestazioni di servizi nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, come integrato dall'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, la nozione di contratto servizio energia si interpreta nel senso che non comporta alcuna fornitura di combustibile al cliente, con conseguente trasferimento della proprietà di tale bene dal fornitore al cliente stesso, in quanto la produzione, distribuzione e l'erogazione dell'energia alle condizioni richieste, a prescindere dalla fonte con cui viene prodotta, forma oggetto delle prestazioni di servizi erogate nell'ambito del contratto servizio energia stesso».

18.90

DE PIN, ANITORI, GAMBARO

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. L'articolo 62-*quater*, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1º gennaio 2014 i liquidi per sigarette elettroniche sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 25 per cento del prezzo di vendita al pubblico. Per tutti gli altri prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonee a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati che non rientrano nel presente comma è prevista una imposta di consumo di 0,25 euro"».

18.91

BERTUZZI, PIGNEDOLI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. All'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 8-*bis* è abrogato».

18.92

DI MAGGIO

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. All'articolo 7, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, le parole: "dieci anni" sono sostituite con le seguenti: "cinque anni"».

18.93

SAGGESE

Dopo il comma 24, aggiungere, in fine, il seguente:

«24-*bis*. All'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, il primo periodo è sostituito dal seguente: "I benefici fiscali di cui alla presente legge spettano dalla data di entrata in vigore della medesima legge fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018"».

18.94

LAI, DIRINDIN, GUERRIERI PALEOTTI, SILVESTRO

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sopprimere l'ultimo periodo. I risparmi restano nella disponibilità delle regioni e delle province autonome, che li destinano al potenziamento dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria a favore delle persone non autosufficienti».

18.95

DIRINDIN, DE BIASI, MATURANI, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA, SILVESTRO

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Al comma 11-*ter* dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione del precedente periodo del presente comma lascia impregiudicata la facoltà delle strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale di acquisire medicinali, nel rispetto della normativa regionale, tramite gare il cui bando consenta la partecipazione di fornitori di medicinali terapeuticamente equivalenti. I risparmi restano nella disponibilità delle regioni e delle province autonome, che li destinano al potenziamento dell'assistenza a favore delle persone non autosufficienti"».

18.96

DIRINDIN, DE BIASI, MATURANI, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA, SILVESTRO

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Al comma 11-*ter* dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione del precedente periodo del presente comma lascia impregiudicata la facoltà delle strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale di acquisire medicinali, nel rispetto della normativa regionale, tramite gare il cui bando consenta la partecipazione di fornitori di medicinali anche non terapeuticamente equivalenti, purché aventi in comune una o più indicazioni terapeutiche autorizzate. I risparmi restano nella disponibilità delle regioni e delle province autonome, che li destinano al potenziamento dell'assistenza a favore delle persone non autosufficienti"».

18.97

CARIDI, GUALDANI, TORRISI, MANCUSO, CHIAVAROLI, BIANCONI, GENTILE, AIELLO

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. All'articolo 14 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni

dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "15 ottobre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "15 gennaio 2014" e le parole: "15 novembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "15 febbraio 2014";

b) dopo il comma 2-*ter* è aggiunto il seguente:

"2-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai giudizi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, pende giudizio di revocazione innanzi alle competenti sezioni giurisdizionali d'appello. In questo caso il calcolo della somma per la definizione del giudizio è operato con riferimento al danno quantificato nella sentenza d'appello sottoposta a revocazione ed essa non può eccedere il 10 per cento del danno liquidato in sentenza"».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni di euro» *con le seguenti:* «95 milioni di euro».

18.98

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Al fine di fronteggiare il grave stato di crisi del settore turistico balneare e nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative e sportive, i canoni, determinati ai sensi dell'articolo 03, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, applicabili alle sole utilizzazioni per finalità turistico ricreative, sono incrementati nella misura del 3 per cento per le concessioni in essere alla data di approvazione della legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, che utilizzino manufatti amovili cui alla lettera *e.*5) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, testo unico in materia edilizia. Tale incremento del 3 per cento è da considerarsi tassa di scopo ai fini di garantire i servizi di pulizia spiaggia e litorali dell'intera area oggetto di concessione. I concessionari possono mantenere installati i predetti manufatti fino alla scadenza della concessione, che viene prorogata fino al 31 dicembre 2020 senza necessità di nuova istanza, sostituita dall'aumento del canone, di cui al paragrafo precedente, che ne costituisce titolo. I manufatti dovranno comunque essere rimossi alla data di scadenza della concessione, permanendo solo per il periodo di durata della stessa e in ogni caso il loro utilizzo deve essere conforme alla normativa regionale di settore».

18.100

FLORIS, CARIDI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Al fine di fronteggiare il grave stato di crisi del settore turistico balneare e nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative e sportive, i canoni, determinati ai sensi dell'articolo 03, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, applicabili alle sole utilizzazioni per finalità turistico ricreative, sono incrementati nella misura del 3 per cento per le concessioni in essere alla data di approvazione della legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, che utilizzino manufatti amovibili cui alla lettera *e.*5) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, testo unico in materia edilizia. Tale incremento del 3 per cento è da considerarsi tassa di scopo ai fini di garantire i servizi di pulizia spiaggia e litorali dell'intera area oggetto di concessione. I concessionari possono mantenere installati i predetti manufatti fino alla scadenza della concessione, che viene prorogata fino al 31 dicembre 2020 senza necessità di nuova istanza, sostituita dall'aumento del canone, di cui al paragrafo precedente, che ne costituisce titolo. I manufatti dovranno comunque essere rimossi alla data di scadenza della concessione, permanendo solo per il periodo di durata della stessa e in ogni caso Uloro utilizzo deve essere conforme alla normativa regionale di settore».

18.99

GIOVANARDI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. All'articolo 13 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. Limitatamente ai delitti previsti agli articoli 10-*bis* e 10-*ter* del presente decreto, se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti medesimi sono stati estinti mediante pagamento, unitamente alle somme indicate al comma 2, deve essere emessa sentenza di proscioglimento dell'imputato.

3-*ter*. Le disposizioni di cui al precedente comma 3-*bis* sono applicabili anche alle somme dovute a seguito dei controlli automatici, ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici, effettuati ai sensi degli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali il pagamento delle soe medesime avvenga in fonna rateale, ai sensi dell'articolo 3-*ter* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e la rateazione venga richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. In tal caso, fatta salva la decadenza della rateizzazione prevista dal comma 4 dell'articolo 3-*ter* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado deve essere rinviata a una data non anteriore al terzo mese successivo al termine previsto per il pagamento dell'ultima rata.

3-*quater*. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 3-*bis* e 3-*ter* si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di pagamento rateale, ai sensi dell'articolo 3-*ter* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, i giudizi sono sospesi sino a una data non anteriore al terzo mese successivo al termine previsto per il pagamento dell'ultima rata. Verificata l'estinzione del debito, è emessa sentenza di proscioglimento o assoluzione"».

18.101

RUSSO

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. L'articolo 12, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si interpreta nel senso che gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, gli agrotecnici, i periti agrari e gli spedizionieri doganali sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie nei giudizi nei quali si faccia anche questione, sia pure in via incidentale, delle materie a loro rispettivamente riferite dal citato articolo 12, comma 2, primo periodo».

18.102

RUSSO

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Al n. 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "e successive modificazioni" e prima di: "nonché" aggiungere le seguenti: "e presso porzioni di specchi acquei e piazzali appositamente attrezzati per la sosta e il pernottamento dei turisti all'interno delle unità da diporto"».

Conseguentemente, all'onere relativo al comma 1, valutato in 8 milioni di euro annui, si provvede apportando alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *le seguenti variazioni:*

2014: ? 8.000;
2015: ? 8.000;
2016: ? 8.000.

18.103

CARRARO

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. All'articolo 74, sesto comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sopprimere le seguenti parole: "in misura pari ad un decimo per le operazioni di sponsorizzazioni ed"».

18.104

MICHELONI, TURANO, GIACOBBE, TONINI, PEGORER

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. L'articolo 55 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato».

18.105

MOLINARI, VACCIANO, PEPE, BOTTICI, MANGILI

Dpo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. All'articolo 1, comma 1284-*ter,* della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

a) al primo periodo le parole: "0,5 centesimi" sono sostituite dalle seguenti: "0,6 centesimi";

b) all'ultimo periodo le parole: "Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate" sono sostituite dalle seguenti: "Una quota delle entrate, corrispondente al contributo in misura pari a 0,5 centesimi di euro, è destinata alla previsione di forme di incentivi per i rifiuti inviati al ricido e al recupero.";

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata .in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le-modalità di applicazione e di versamento del contributo di cui al presente comma, nonchè le modalità di incentivazione di forme di recupero e riciclo dei rifiuti".».

Conseguentemente, all'articolo 21, al comma 26, aggiungere in fine le seguenti parole: «con previsione di apposite forme di incentivi per i rifiuti inviati al riciclo e al recupero».

18.106

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 24 inserire il seguente:

«24-*bis*. L'addizionale all'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modi/icazioni, non si applica ai soggetti di cui alla lettera *b)* del comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che operano nel settore della commercializzazione e che rientrano nei limiti di cui all'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella legge 30 ottobre 2013, n. 125».

Conseguentemente, le agevolazioni di cui alla Tabella A, ad esclusione di quelle ai punti 5 e 15, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al metano, GPL e ai carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio delle vie navigabili e porti, sono ridotte proporzionalmente sino alla concorrenza del minor gettito stimato in 75 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2014, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia.

18.0.1

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, MAURO MARIA MARINO, GIANLUCA ROSSI, FORNARO

*Dopo l'***articolo 18***, inerire il seguente:*

«Art. 18-*bis.*

(Modifiche alla normativa dell'imposta sulle transazioni finanziarie)

1. I commi da 491 a 500 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, sono sostituiti dai seguenti:

"491. Il trasferimento della proprietà o della nuda proprietà di azioni, di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del codice civile, di obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati deposito relativi a tali titoli, di quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio, emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, é

soggetto ad un'imposta sulle transazioni finanziarie con l'aliquota dello 0,01 per cento sul valore della transazione. l'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. Per valore della transazione si intende il il corrispettivo versato l'imposta é dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. l'aliquota dell'imposta è dello 0,1 per cento per i trasferimenti che avvengono al di fuori di mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonché le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione e le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) 1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006.

492. Le operazioni su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, e le operazioni sui valori mobiliari di cui all'articolo 1, comma 1-*bis,* lettere *c)* e *d)*, del medesimo decreto legislativo, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma, inclusi *warrants, covered warrants* e *certificates,* sono soggette, al momento della conclusione, ad un'imposta sulle transazioni finanziarie con aliquota dello 0,01 per cento sul valore del contratto. l'imposta é dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Nel caso in cui le operazioni di cui al primo periodo prevedano come modalità di regolamento anche il trasferimento degli strumenti finanziari indicati al comma 491, il trasferimento della proprietà di tali strumenti finanziari che avviene al momento del regolamento è soggetto all'imposta con le modalità e nella misurapreviste dal comma 491. Per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la medesima imposta, ridotta della metà, potrà essere determinata con riferimento al valore di un contratto *standard* (lotto) con il decreto del Ministro dell'economia e finanze di cui al comma 500, tenendo conto del valore medio del contratto *standard* (lotto) nel trimestre precedente. Le operazioni sugli strumenti finanziari di cui al comma 491 emessi da soggetti non residenti nel territorio dello stato nonché su strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 feobraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, che non abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma, e le operazioni sui valori mobiliari di cui all'articolo 1, comma 1-*bis,* lettece *c)* e *d),* del medesimo decreto legislativo, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari nonindicati al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari non indicatio al precedente comma, inclusi *warrants, covered warrants* e *certificates,* sono soggette, al momento della conclusione, ad un'imposta sulle transazioni finanziarie con aliquota dello 0,01 per cento sul valore del contratto nel caso in cui una delle controparti sia residente in Italia ovvero una delle contro parti sia controllata, direttamente o indirettamente, da soggetto residente in Italia. L'imposta di cui al periodo precedente non è dovuta nel caso in cui le operazioni siano poste in essere ad esclusivo scopo di copertura nell'esercizio della propria attività commerciale o di gestione della tesoreria.

493. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 491 e 492, per mercati regolamentatl e sistemi multilaterali di negoziazione si intendono i mercati definiti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 14 e 15, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

494. L'imposta di cui al comma 491 e quella di cui al comma 492 sono dovute nelle misure ivi

stabilite da ciascuna delle controparti delle operazioni. Nel caso di cui al penultimo periodo del comma 492 l'imposta è dovuta solo dalla controparte residente in Italia o controllata da soggetto residente in, Italia. L'imposta di cui ai commi 491 e 492 non si applica ai soggetti che si interpongono nelle medesime operazioni. Nel caso di trasferimento della proprietà di azioni e strumenti finanziari di cui al comma 491, nonché per le operazioni su strumenti finanziari di cui al comma 492, l'imposta versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, nonché dagli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni, ivi compresi gli intermediari non residenti. Qualora nell'esecuzione dell'operazione intervengano più soggetti tra quelli indicati nel terzo periodo, l'imposta è versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine di esecuzione. Negli altri casi l'imposta è versata dal contribuente. Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti che intervengono nell'operazione possono nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che risponde, negli stessi termini e con le stesse responsabilità del soggetto non residente, per gli adempimenti dovuti in relazione alle operazioni di cui ai commi precedenti. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il giorno sedici del mese successivo a quellodel trasferimento della proprietà di cuial comma 491 o della conclusione delle operazioni di cui al comma 49. L'imposta ai cui ai commi 491 e 492 non si applica:

a) ai soggetti che effettuano le transazioni e le operazioni di cui ai commi 491 e 492, nell'ambito dell'attività di supporto agli scambi, e limitatamente alla stessa, come definita dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera *k)*, del regolamento (UE) n. 236/2012 ael Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012;

b) ai soggetti che effettuano, per conto di una società emittente, le transazioni e le operazioni di cui ai commi 491 e 492 in vista di favorire la liquidità delle azioni emesse dalla medesima società emittente, nel quadro delle pratiche di mercato ammesse, accettate dall'Autorità dei mercati finanziari in applicazione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 e della direttiva 2004/72/CE della Commissione del 29 aprile 2004.

495. Le operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano sono soggette ad un'imposta sulle negoziazioni ad alta' frequenza relative agli strumenti finanziari di cui ai commi 491 e 492. Si considera attività di negoziazione ad alta frequenza quella generata da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, laddove l'invio, la modifica o la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della medesima specie sono effettuati con un intervallo minimo inferiore al valore stabilito con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 500. Tale valore non può comunque essere superiore a mezzo secondo. L'imposta si applica con un'aliquota dello 0,02 per cento sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con il decreto di cui al precedente periodo. Tale soglia non può in ogni caso essere inferiore al 60 per cento degli ordini trasmessi.

496. L'imposta di cui al comma 495 è dovuta dal soggetto per conto del quale sono eseguiti gli ordini di cui alla legge del 24 dicembre 2012, n. 228, medesimo comma. Ai fini del versamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 494.

497. L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1º marzo 2014. L'imposta dovuta sulle operazioni di cui ai commi 491, 492 e 495 è versata entro il 16 del mese successivo.

498. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495, nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili. Le sanzioni per omesso o ritardato versamento si applicano esclusivamente nei confronti dei soggetti tenuti a tale adempimento, che rispondono anche del pagamento dell'imposta. Detti soggetti possono sospendere l'esecuzione dell'operazione fino a che non

ottengano provvista per il versamento dell'imposta.

499. L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

500. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta di cui ai commi da 491 a 498, compresi gli eventuali obblighi dichiarativi».

18.0.2

PANIZZA, ZELLER, FRAVEZZI, TONINI, ZIN, PALERMO

*Dopo l'***articolo 18***, inserire seguente:*

«Art. 18-*bis.*

(Norma di coordinamento per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica ed alla sostenibilità del debito pubblico, nel rispetto degli statuti speciali e delle relative nonne di attuazione, nella misura e con le forme stabilite dagli specifici accordi ivi previsti».

18.0.3

RUSSO, FEDELI, RITA GHEDINI

*Dopo l'***articolo 18***, inserire il seguente:*

«Art. 18-*bis.*

(Vendita di servizi *online*)

1. Al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

"Art.17-*bis ? 1.* I soggetti passivi che intendano acquistare servizi *online*, sia come commercio elettronico diretto che indiretto, anche attraverso centri media ed operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA italiana,

2. Gli spazi pubblicitari *online* e i *Iink* sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, altrimenti detti servizi di *search advertising*, visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito o la fruizione di un servizio online attraverso rete fissa o rete e dispositivl mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario titolari di partita IVA italiana. La disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie *online* deve essere effettuato dal soggetto che ha acquistato servizi o campagne pubblicitarie *online* esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare la partita IVA del beneficiario"».

18.0.4

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo l'***articolo 18***, inserire il seguente:*

«Art. 18-*bis.*

1. La fascia demaniale marittima è delimitata secondo la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della presente legge. L'attuazione in via amministrativa della ridefmizione della predetta linea di demarcazione è delegata all'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Stante la necessità di contribuire efficacemente ad un rapido risanamento dei conti pubblici, le aree non più appartenenti al demanio marittimo a seguito della rideterminazione di cui al comma 1, dove già insistono manufatti stabili, pertinenze fisse ed amovibili, opere fisse e opere mobili costituenti volumetrie autorizzate, conformi alle norme demaniali, edilizie e ambientali,

indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti, compatibilmente con le esigenze di pubblico interesse e con il diritto di libera fruibilità del mare e della battigia, sono attribuite prioritariamente agli attuali concessionari e conduttori in diritto di proprietà.

3. L'opzione all'acquisto è da esercitarsi entro tre mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 1, fatto salvo l'obbligo in capo a concessionari e conduttori di garantire l'accesso al mare e di mantenere la destinazione d'uso turistico-ricreativa esistente sulle predette aree e strutture. È posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori.

4. Il prezzo di acquisto del terreno e delle eventuali pertinenze, dovrà essere pagato in un'unica soluzione al momento della stipula del contratto di vendita, oppure potrà essere pagato con versamento annuale rateizzato con interessi a valore legale.

5. Il calcolo del corrispettivo è affidato all'Agenzia del Demanio, sulla base dei parametri fissati nell'Elenco 3 allegato alla legge n. 311 del 2004, articolo 1, commi 434 e 435.

6. Le restanti aree, fermo restando le disposizioni di cui all'articlo 34-*duodecies* della legge 17 dicembre 2012, n. 221, allo scadere della proroga legale, saranno oggetto di nuova assegnazione secondo i principi della concorrenza con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante al fine di preservare la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati.

7. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, ove non provveda alla demolizione delle opere realizzate nel termine di 6 mesi saranno riconosciuti i valori delle migliorie e di avviamento commerciale.

8. Al comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

f-bis) alle concessioni di beni demaniali marittimi rilasciate, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per le seguenti attività:

1) gestione di stabilimenti balneari;

2) esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;

3) noleggio di imbarcazioni e di natanti di genere;

4) gestione di strutture ricettive e di attività turistico-ricreative e sportive;

5) esercizi commerciali;

6) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alla presente lettera;

f-ter) attività di stabilimento balneare, anche quando le strutture sono ubicate in beni diversi dal demanio marittimo».

18.0.5

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, ZIN

*Dopo l'***articolo 18***, inserire il seguente:*

«Art. 18-*bis.*

1. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è aggiunta la seguente lettera:

"*g-bis)* nella provincia autonoma di Trento i comuni, anche in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono avvalersi per la riscossione del tributo e della maggiorazione di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, dei soggetti che alla data del 31 dicembre 2012 svolgevano, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della corrispondente tariffa. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nonché della citata maggiorazione è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di

pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. I comuni della provincia di Trento determinano la tempistica per il versamento da parte del contribuente del tributo, della tariffa e della maggiorazione; al fine di agevolare il contribuente nel pagamento del tributo, della tariffa, nonché della maggiorazione, i medesimi comuni possono prevedere che il tributo o la tariffa, nonché la maggiorazione, siano versati dal contribuente, anche unitamente, con le modalità concretamente utilizzate dallo stesso per il pagamento della tariffa per il servizio rifiuti nell'anno 2012 ed in particolare con le medesime delegazioni di pagamento rilasciate dallo stesso per tali finalità"».

1.3.2.1.13. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 110 (pom.) del 14/11/2013

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 2013
110ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
SANGALLI
indi del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Fassina e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sabrina De Camillis.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

(1121) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016***
- (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016
(Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (1120) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente SANGALLI comunica che sono in corso approfondimenti. Pertanto propone di sospendere la seduta fino alle ore 17,10.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 16,20, riprende alle ore 17,10.

Il presidente SANGALLI avverte la Commissione dell'esigenza di sospendere ulteriormente la seduta fino alle ore 17,45.

Il senatore BROGLIA (*PD*) auspica una pronta ripresa dei lavori, per consentire il rispetto degli impegni assunti in sede di programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto della comunicazione del Presidente.

La seduta, sospesa alle ore 17,15, riprende alle ore 17,45.

Il presidente SANGALLI dichiara inammissibili, per difetto di copertura finanziaria, gli emendamenti 19.2, 19.8, 20.6, 20.7, 20.25, 20.53, 20.54, 20.58, 21.2, 21.3, 21.4, 21.8, 21.9, 21.12, 21.19, 21.28, 21.29, 21.39, 21.40, 21.41 e 21.47.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti agli articoli 19, 20 e 21 del disegno di legge di stabilità.

In assenza di richieste di intervento, il PRESIDENTE dà per illustrati gli emendamenti riferiti ai predetti articoli.

Il senatore CERONI (*PdL*) annuncia una riformulazione dell'emendamento 20.6, già dichiarato inammissibile.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) annuncia una riformulazione dell'emendamento 20.58, già dichiarato inammissibile.

Il presidente SANGALLI comunica che l'emendamento 6.208 è stato ritirato.

Per consentire un ulteriore approfondimento dei restanti emendamenti, il PRESIDENTE avverte che la seduta sarà nuovamente sospesa.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 18, riprende alle ore 18,35.

Il presidente SANGALLI dichiara inammissibili, per estraneità di materia, gli emendamenti 24.0.2, 24.0.3, 24.0.7, 24.0.9, 24.0.10, 24.0.13, 24.0.14, 24.0.15, 24.0.20, 24.0.22, 25.0.1, 25.0.2, 25.0.3.

Dichiara altresì inammissibili, per carenza della necessaria copertura finanziaria, le proposte emendative 23.3, 23.5, 23.8, 23.13, 23.19, 23.20, 23.21, 23.22, 23.27, 23.37, 23.47, 23.55, 23.64, 23.67, 23.72, 23.73, 23.74, 23.78, 23.79, 23.80, 23.93, 23.108, 24.2, 24.4, 24.5, 24.6, 24.8, 24.9,

24.0.1, 24.0.11, 24.0.12, 24.0.16, 24.0.17, 24.0.18, 24.0.19, 24.0.23, 24.0.26, 25-TAB.C5.

La senatrice FUCKSIA (*M5S*) comunica che l'emendamento 9,2 è sottoscritto da lei e dal senatore Pepe.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) ritira l'emendamento 23.109.

Il senatore LAI (*PD*) dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 9.151.

Il presidente SANGALLI, in assenza di richieste di intervento, dà per illustrati gli emendamenti all'articolo 22.

Si passa, quindi, all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 23.

Il senatore CERONI (*PdL*) sottolinea l'importanza dell'emendamento 23.54, finalizzato a rendere deducibile l'IMU dal reddito di impresa e dal valore della produzione. Esprime perplessità in riferimento alla dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 23.80, che estende l'esenzione dell'IMU alle ristrutturazioni edilizie e preannuncia una sua riformulazione.

Il senatore DI BIAGIO (*SCpI*), nel sostenere le finalità dell'emendamento 23.108, dichiarato inammissibile, ne preannuncia una riformulazione.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) chiede chiarimenti sulla dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 23.67, preannunciandone una riformulazione.

Il PRESIDENTE, non essendovi ulteriori richieste di intervento, dà per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 23.

Si passa, quindi, all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 24.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede delucidazioni sull'inammissibilità dell'emendamento 24.0.23.

Il presidente AZZOLLINI chiarisce che l'emendamento prevede una clausola automatica che esclude le province autonome di Trento e Bolzano da tutte le norme che concorrono a limitare gli effetti negativi sulla finanza pubblica. Pertanto esso reca oneri per i quali non è stata prevista adeguata copertura.

I senatori BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) preannunciano una riformulazione dell'emendamento 24.0.23.

Il presidente SANGALLI , in assenza di ulteriori richieste di intervento, dà per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 24.

Si passa, quindi, all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 25.

A seguito della richiesta di chiarimenti avanzata dalla senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) sull'inammissibilità dell'emendamento 25-TAB.C.5, il presidente AZZOLLINI segnala che l'incremento di gettito che si produrrebbe con l'innalzamento della tassa di concessione per la licenza di porto di fucile, previsto a copertura dell'emendamento, è insufficiente.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) illustra l'emendamento 25-TAB.E.7, finalizzato a ridurre di 100 milioni il finanziamento dell'alta velocità ferroviaria e a incrementare, conseguentemente, il finanziamento della rete ferroviaria tradizionale. Illustra, quindi, l'emendamento 25-TAB.E.8, che sottrae fondi all'Expo Milano 2015 e alla nuova linea ferroviaria Torino-Lione per finanziare cantieri di opere infrastrutturali già in corso. Passa, quindi, ad illustrare l'emendamento 25-TAB.E.9, che riduce i fondi assegnati alla Regione Veneto per la Pedemontana veneta e incrementa le risorse alle piccole e medie opere del Mezzogiorno. Segnala l'importanza dell'emendamento 25-TAB.E.10, che riduce il finanziamento agli interventi strutturali per la viabilità tra Italia e Francia e incrementa i fondi per il settore agricolo e forestale. Richiama, infine, l'attenzione sull'emendamento 25-TAB.E.11, che elimina i finanziamenti alla costruzione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione considerato che la linea ferroviaria attuale è ampiamente sottoutilizzata.

Il presidente SANGALLI , in assenza di ulteriori richieste di intervento, dà per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 25.

Il presidente AZZOLLINI ribadisce che non sarà consentita la presentazione di ulteriori proposte di riformulazione di emendamenti dichiarati inammissibili. Invita i Gruppi a valutare con attenzione la possibilità di ritirare alcuni degli emendamenti presentati e sollecita il relatore e il rappresentante del Governo a definire i propri orientamenti sulle proposte emendative, in modo tale che la Commissione possa quanto prima procedere alle votazioni. Preannuncia, inoltre, che limiterà al massimo le richieste di accantonamento.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) evidenzia come gran parte degli emendamenti siano stati presentati dalla maggioranza che sostiene il Governo. Precisa, pertanto, che la disponibilità delle opposizioni al ritiro delle proprie proposte è subordinata all'atteggiamento che terrà la maggioranza.

Il presidente AZZOLLINI concorda con le osservazioni del senatore Uras e sottolinea che il suo invito era rivolto soprattutto ai Gruppi di maggioranza.

Propone di sconvocare la seduta notturna di oggi e di posticipare alle ore 9,30 la seduta antimeridiana di domani, venerdì 15 novembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna di oggi, già convocata per le ore 20,30 non avrà più luogo e che la seduta antimeridiana di domani, 15 novembre 2013, già convocata per le ore 9, è posticipata alle ore 9,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 19,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1120

19.2

BONFRISCO, BONDI, MILO, MANDELLI, REPETTI

Sopprimere l'articolo 19.

Conseguentemente:

all'articolo 20, premettere il seguente comma:

«01. È istituito in tutti i comuni del territorio nazionale un tributo, denominato TARI, per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smalti mento svolto in regime dì privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientate,»;

sostituire la rubrica con la seguente: «(Istituzione del tributo per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti ? TARI)»;

sopprimere l'articolo 21.

Conseguentemente:

all'articolo 10, dopo il comma 30 inserire il seguente:

«30-*bis*, Entro il 31 gennaio 2014 sono adottati provvedimenti normativi, volti a estendere l'adozione dei costi standard di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010 n. 216, ai beni e servizi acquistati dai Comuni al fine di assicurare risparmi di spesa pari a 1,5 miliardi di euro per ciascun anno. Qualora entro la predetta data non siano adottati i provvedimenti di cui al primo periodo del presente comma, i trasferimenti statali ai predetti enti sono ridotti di un importo equivalente ai risparmi di spesa attesi.»;

all'articolo 11, dopo il comma 21 inserire i seguenti:

«21-*bis*. Al fine di assicurare risparmi di spesa pari a 3 miliardi di euro per ciascun anno, i costi standard regionali della sanità sono definiti, secondo le procedure di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, entro il termine perentorio del 31 marzo 2014; qualora tale termine non venga rispettato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adattare entro i successivi 30 giorni, sono definiti i predetti costi standard utilizzando come modello di riferimento le 2 Regioni, tra le 5 individuate, che abbiano ottenuto il punteggio più alto nella valutazione risultante dai tavoli tecnici di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005. Qualora entro la predetta data non siano adottati i provvedimenti di cui al primo periodo del presente comma, a decorrere dall'anno 2014 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è ulteriormente ridotto di 3 miliardi di euro.

21-*ter*. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il comma 14 è sostituito dal seguente:

"14. Eventuali risparmi nella gestione del servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni vengano utilizzati al fine esclusivo di riduzione della pressione fiscale statale"».

19.1

D'ALÌ, MANDELLI, SACCONI

Sostituire gli articoli 19, 20, 21, 22 e 23 con i seguenti:

«Art. 19.

(Tributo Unico Comunale)

1. L'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - *(Tributo unico comunale) ? 1*. In attesa del riordino complessivo della imposizione immobiliare, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale propria è sostituita dal Tributo Unico Comunale di seguito denominato 'TUC', in misura massima del 10,6 per mille, da applicare sugli immobili e sui servizi indivisibili articolato in due componenti. Il TUC sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone-fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili per la parte dei servizi, i costi relativi alla gestione dei servizi indivisibili".

Art. 20.

(Componente di natura patrimoniale del Tributa unico comunale)

1. La componente patrimoniale del Tributo unico locale è corrisposta dai proprietari a qualsiasi titolo nella misura massima dell'8,1 per mille per anno e non è dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e per i terreni agricoli e fabbricati rurali. Il pagamento avviene in tre rate da corrispondere rispettivamente entro il 16 aprile, entro il 16 agosto ed entro il 16 dicembre.

2. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale» il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa assegnata al coniuge o a figli minori, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente- alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 139 del 19 maggio 2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

3. A decorrere dall'anno 2014, per i comuni ricadenti nei territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, non si tiene conto del minor gettito derivante dalle disposizioni

recate dal comma 1.

4. All'articolo 8 del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "a decorrere dall'anno 2014" sono soppresse;

b) i commi da 3 a 7 sono abrogati.

5. Al decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, le parole: "a decorrere dall'anno 2014" sono soppresse;

b) all'articolo 11, comma 1, le parole: "a decorrere dall'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2015".

6. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 è sostituito dal seguente:

"1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del venti per cento. La medesima imposta è deducibile anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive".

7. La disposizione in materia di deducibilità dell'imposta municipale propria ai fini dell'imposta sui redditi, di cui al comma 5, ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

8. Per il 2014 la rivalutazione delle rendite catastali di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011 è ridotta di 10 punti per ogni categoria e di ulteriori 10 punti per il 2015.

Art. 21.

(Componente del Tributo unico comunale diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili)

1. Il presupposto impositivo della componente dei servizi indivisibili è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti.

2. Sono escluse dalla componente dei servizi indivisibili le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

3. La componente dei servizi indivisibili è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 1. In caso di pluralità di possessori o di detentori si sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a quattro mesi nel corso dello stesso anno solare, la componente dei servizi indivisibili è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della componente dei servizi indivisibili dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

6. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, di seguito denominata «IMU».

7. I soggetti passivi dell'imposta sono: gli utilizzatori a qualsiasi titolo degli immobili con un'aliquota dell'1,5 per mille, e i proprietari degli stessi con un'ulteriore aliquota dell'1 per mille, con esclusione, per quest'ultima, delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e dei terreni agricoli e fabbricati rurali. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre le aliquote fino all'azzeramento, dando priorità a quelle a carico degli utilizzatori.

8. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, deve prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente o ad altro uso limitato e discontinuo, inclusi gli immobili destinati ad attività turistico-ricettiva, tenendo conto del tasso di occupazione effettiva oltre che dei mesi di apertura nel corso dell'anno;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

f) immobili destinati ad attività turistico-ricettive, proporzionalmente all'effettiva occupazione degli stessi e alla durata del periodo di apertura al pubblico, come desumibili da fonti ufficiali.

9. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da *a)* ad *e)* del comma 18, in relazione a stati di particolare disagio sociale e con riferimento al carico familiare. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono-eccedere il limite del sette per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

Art. 22.

(Copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

1. La finalità è solamente l'integrale copertura-dei costi comunali relativi al servizio di gestione dei rifiuti.

2. La componente sui rifiuti è dovuta da chiunque produca rifiuti urbani nella misura dei quantitativi e delle tipologie di prodotti misurabile anche in relazione al possesso e-alla detenzione a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

3. In caso di detenzione temporanea di una durata non superiore a quattro mesi nel corso dello stesso anno solare, la componente sui rifiuti è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

4. Sono escluse dalla componente sui rifiuti le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni di cui all'articolo 1117 del codice civile. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della componente sui rifiuti dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla componente sui rifiuti è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

6. Per l'applicazione della componente sui rifiuti ove determinante in tutto o in parte, in relazione al possesso o alla detenzione di immobili si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivi bili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla componente sui rifiuti quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 23 marzo 1998.

7. Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria sono-quelle stabilite con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate adottato ai sensi

dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla componente sui rifiuti pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge n. 212 del 27 luglio 2000.

8. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla componente sui rifiuti rimane quella calpestabile.

9. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla componente sui rifiuti non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, invia continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

10. La componente sui rifiuti è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

11. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999, nonché di quanto indicato all'articolo 68, lettera *c)*, secondo comma, del decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993, relativamente all'assimilazione dei locali ed aree adibiti ad esercizio alberghiero ai locali ed aree ad uso abitativo.

12. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 11 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, anche avvalendosi delle risultanze dei costi *standard.*

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo. per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

13. In ogni caso deve essere dimensionata su livelli sufficienti per raggiungere la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

14. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-*bis*, del decreto-legge n. 248 del 31 dicembre 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 31 del 28 febbraio 2008. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

15. La componente sui rifiuti è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzati vi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

15-*bis*. Nelle more che i Comuni attuino in via definitiva le previsioni di cui al comma 12, per il 2014 la componente sui rifiuti, non potrà superare l'importo richiesto per il 2013 ulteriormente ridotto del 10 per cento per il 2015 e di un ulteriore 10 per cento per il 2016. Nello stesso periodo i Comuni sono obbligati a conseguire corrispondenti risparmi di spesa del servizio e a raggrupparsi per masse critiche di entità non inferiore a 150.000 residenti.

16. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta la componente sui rifiuti è dovuta in misura non superiore .al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

17. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata.

18. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, deve prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente o ad altro uso limitato e discontinuo, inclusi gli immobili destinati ad attività turistico-ricettiva, tenendo conto del tasso di occupazione effettiva oltre che dei mesi di apertura nel corso dell'anno;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

f) immobili destinati ad attività turistico-ricettive, proporzionalmente all'effettiva occupazione degli stessi e alla durata del periodo di apertura al pubblico, come desumibili da fonti ufficiali.

19. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da *a)* ad *e)* del comma 18, in relazione a stati di particolare disagio sociale e con riferimento al carico familiare. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del sette per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

20. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

21. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della componente sui rifiuti, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

22. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della componente sui rifiuti, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

23. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della componente sui rifiuti da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree ?pubbliche ovvero per f1imposta municipale secondaria di cui all'articolo Il del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

24. Per tutto quanto non previsto dai commi da 21 a 23 si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla componente sui rifiuti annuale.

25. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

26. Con regolamento da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 23 agosto 1988, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione a parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.

27. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della componente sui rifiuti. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

28. Le unità immobiliari riconosciute di interesse storico e artistico, come individuate ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, e successive modificazioni, rappresentano una categoria particolare e non possono essere assoggettati a tassazione per una superficie superiore a 400 mq per ciascuna unità abitativa con un unico nucleo familiare. Sono altresì escluse dalla tassazione tutte le aree coperte e scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva».

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 3,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Ridefinizione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico, ricreativo e misure per favorire la stabilità delle imprese balneari, gli investimenti la valorizzazione delle coste)

1. Le aree ricomprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistiche ricreative di cui all'articolo 01 della legge n. 494 del 4 dicembre 1993 ed occupate da manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, ivi comprese le aree occupate da strutture e attrezzature alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del Demanio ed escluse dal demanio marittimo, in quanto non più utilizzate per i pubblici usi del mare, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'economia e finanze. L'inclusione nel decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile.

2. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali, a seguito dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma, prosegue, nella fase transitoria, in favore del titolare della concessione demaniale attuale, sino alla piena nuova attribuzione delle aree delle concessioni in oggetto.

3. Stante le ragioni di oggettiva trasformazione di queste aree che hanno ormai perso l'originale caratteristica e quelle di pubblico interesse determinate dalla necessità di contribuire efficacemente ad un rapido risanamento dei conti pubblici, le aree individuate ai sensi del comma l sono cedute con riconoscimento, a favore del concessionario attuale, del diritto di opzione al loro acquisto, da esercitarsi entro 180 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale di cui al successivo comma 4, nonché il diritto di prelazione per il caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione medesima. In ogni caso e fatto salvo l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa esistente delle predette aree e strutture. EÍL' posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizza tori validi o in presenza di abusi edilizi.

4. La cessione di cui al comma 3 dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze e dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le organizzazioni di

settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Le restanti aree facenti parte della medesima concessione di cui al comma 1, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i principi della concorrenza con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante, sulla base su un piano dei servizi senza contenuto economico, al fine di preservare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati.

6. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, è riconosciuto dal concessionario subentrante un indennizzo per gli investimenti e i valori commerciali creati i cui criteri saranno definiti con apposito decreto del Ministro dell'Economia e Finanze.

7. Le risorse derivanti dalla cessione dei diritti di proprietà delle aree ricadenti al comma 1 confluiscono, per il valore eccedente gli oneri, di cui ai nuovi articoli 19, 20, 21 e 22, in un apposito fondo che dovrà essere utilizzato a garanzia del mutui contratti per la realizzazione di investimenti nel settore turistico, con caratteristiche e tipologie individuati con successivo Decreto del Ministro delle infrastrutture in concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei beni culturali e del turismo».

19.3

LUIGI MARINO, LANZILLOTTA, D'ONGHIA, MERLONI

Sostituire l'articolo 19 con il seguente:

«Art. 19. - *(Istituzione della TARIP/TARI e della TASI). ?* 1. Nelle more della progressiva implementazione da parte dei Comuni del territorio nazionale di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, entrambi finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa avente natura corrispettiva commisurata al servizio reso e denominata TARIP, i cui criteri saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in tutti i Comuni è istituito il tributo denominato TARI, a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto comunitario.

2. In tutti i Comuni del territorio nazionale è istituito un tributo, denominato TASI, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

3. Il soggetto attivo della TARI è il Comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente, la superficie dei locali suscettibili di produrre rifiuti urbani, mentre il soggetto attivo della TASI è il Comune nel cui territorio insistono i locali e le aree definite all'articolo 21, le aree scoperte non edificabili, a qualsiasi uso adibiti.».

Conseguentemente:

a) all'articolo 22 i riferimenti alla «TRISE» sono sostituiti da quelli alla «TARI e TASI»;

b) la rubrica dell'articolo 20 è sostituita dalla seguente: «Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti»;

c) la rubrica dell'articolo 21 è sostituita dalla seguente: «Tributo diretto alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni».

All'articolo 22 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 8, il secondo periodo è abrogato;

b) al comma 10 le parole: «, alla data del 31 dicembre 2013,» sono abrogate.

19.4

CALEO, VACCARI, PUPPATO

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Nelle more della progressiva implementazione da parte dei Comuni del territorio nazionale di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, entrambi finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa avente natura corrispettiva commisurata al servizio

reso, denominata TARIP, i cui criteri e modalità di applicazione verranno stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a decorrere dal 1º gennaio 2014 in tutti i Comuni è istituito un tributo, di seguito denominato TARI, a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto europeo.

1-*bis*. È istituito in tutti i comuni del territorio nazionale un tributo, di seguito denominato TASI, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni».

Conseguentemente:

a) All'articolo 20:

Prima del comma 1, inserire il seguente: «01. Soggetto attivo della TARI è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili»;

al comma 10, aggiungere in fine le seguenti parole: «Con Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro 6 mesi dalla entrata in vigore della presente disposizione, si procede all'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158»;

al comma 17 aggiungere infine le seguenti parole: «e proporzionalmente alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero»;

sopprimere il comma 20;

sopprimere il comma 26;

al comma 27, prima delle parole: «I comuni che hanno realizzato», *inserire le seguenti:* «Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 19, comma 1,»;

al comma 27, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La TARI o la TARIP, in caso di affidamento da parte di ente sovracomunale di ambito ottimale o di forme di gestione associata del servizio, è determinata. in conformità ai piani economico-finanziari dei comuni, dall'ente stesso e rispettivamente dall'ente territoriale capofila, con specifica deliberazione, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione»;

dopo il comma 27 aggiungere i seguenti:

«27-*bis*. Gli Enti che alla data di entrata in vigore della presente legge applicano la tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2) possono continuare ad applicarla, sino e non oltre il 31 dicembre 2014, ove deliberino il passaggio alla TARIP entro il termine del 30 giugno 2014.

27-*ter*. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, con apposito provvedimento sarà disciplinata la possibilità per i gestori dei rifiuti urbani di riscuotere direttamente la TARI»;

b) all'articolo 21:

prima del comma 1 inserire il seguente: «01. Soggetto attivo della TASI è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili»:

c) all'articolo 22:

sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della TARI, concernente tra l'altro:

a) i criteri di determinazione delle tariffe;

b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

c) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

e) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione

rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

1-*bis*. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della TASI, concernente tra l'altro:

a) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

b) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

al comma 3, sostituire le parole: "soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa al TRISE" con le seguenti: "I soggetti passivi dei tributi presentano le rispettive dichiarazioni"»;

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di marzo, luglio, novembre e febbraio dell'anno successivo. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno;

7-*bis*. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in quattro rate trimestrali, scadenti entro il 16 gennaio, 16 aprile, 16 luglio e 16 ottobre. I commi possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno»;

al comma 8, sopprimere l'ultimo periodo;

al comma 9 sostituire le parole: «Il TRISE è applicato e riscosso dal comune», *con le seguenti:* «La TASI e la TARI sono applicate e riscosse dal comune»;

al comma 10 sostituire le parole: «del TRISE», *con le seguenti:* «della TARI», *e sopprimere le parole:*«, fino al 31 dicembre 2014,», *e* «, alla data del 31 dicembre 2013,»;

al comma 14 sostituire le parole: «del TRISE», *con le seguenti:* «della TARI e/o della TASI»;

al comma 20 sostituire le parole: «il TRISE», *con le seguenti:* «la TARI e la TASI».

19.5

BRUNI

Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1 con i seguenti: «1. Nelle more della progressiva implementazione da parte dei Comuni del territorio nazionale di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico) o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, entrambi .finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa avente natura corrispettiva commisurata al servizio reso, denominata TARIP, i cui criteri saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a decorrere dal 1º gennaio 2014 in tutti i Comuni è istituito il tributo denominato TARI, a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto comunitario.

1. *bis*. È istituito in tutti i comuni del territorio nazionale un tributo, di seguito denominato TASI, a copertura dei costi relativi ai servi, indivisibili dei comuni.«,

Conseguentemente apportare all'articolo 20 le seguenti modifiche:

a) prima del comma 1, inserire il seguente: «01. Soggetto attivo della TARI è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili»;

b) al comma 10, aggiungere infine le seguenti parole: «Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro 6 mesi dalla entrata in vigore della presente disposizione, si procederà all'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999»;

c) al comma 17, aggiungere infine le seguenti parole: «e proporsionalmente alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero»;

d) sopprimere i commi 20 e 26.

e) al comma 27, premettere le seguenti parole: «Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 19»;

f) al comma 27, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La TARI e la TARIP, in caso di affidamento da parte di ente sovracomunale di ambito ottimale o di forme di gestione associata del servizio, è determinata, in conformità ai piani economico-finanziari dei comuni, dall'ente stesso e, rispettivamente, dall'ente territoriale capofila, con specifica deliberazione, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione».

g) dopo il comma 27 sono aggiunti i seguenti:

«27-*bis*. Gli Enti che alla data di entrata in vigore della presente legge applicano la TIA 1 o la TIA 2 possono continuare ad applicarla, sino a non oltre il 31 dicembre 2014, ove deliberino il passaggio a TARIP entro il 30 giugno 2014.

«01 Soggetto attivo della TASI è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili,

conseguentemente all'articolo 22 sono apportate le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1 con i seguenti: «1. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della TARI, concernente tra l'altro:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) lo disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conio altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

1-*bis*. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina lo disciplina per l'applicazione dello TASL concernente tra l'altro:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva dello famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura lo TASI è diretta».

b) al comma 3 sostituire le parole: «soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa al TRISE», *con le seguenti:* «I soggetti passivi dei tributi presentano le rispettive dichiarazioni»;

c) sostituire il comma 7 con i seguenti: «7. Il versamento dello TARI è effettuato, in deroga all'articolo 32 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di marzo, luglio, novembre e febbraio dell'anno successivo. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

7-*bis*. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili; ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in quattro rate trimestrale, scadenti entro il 16 gennaio, 16 aprile, 16 luglio e 16 ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

d) al comma 8 sopprimere le parole: «Nel caso in cui il comune ha optato per la tariffa corrispettiva in luogo della TARI, deve essere, in ogni caso, assicurato che i contribuenti versino contestualmente gli importi relative alla due componente del TRISE e che le somme relative alla componente diretta alla copertura del servizio sui rifiuti siano attribuite al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e quelle concernenti lo TASI siano assegnate al comune»;

e) al comma 9 sostituire le parole: «Il TRISE è applicato e riscosso dal comune», *con le seguenti:* «La TASI e la TARI sono applicate e riscosse dal comune»;

f) al comma 10 sostituire le parole:« del TRISE», *con le seguenti:* «dello TARI», *e sopprimere le parole:* «,fino al 31 dicembre 2014,», e «, alla data del 31 dicembre 2013»;

g) al comma 14 sostituire le parole: «del TRISE», *con le seguenti:* «della TARI e/o della TASI»;

h) al comma 20 sostituire le parole: «il TRISE», *con le seguenti:* «la TARI e la TASI».

19.6

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Nelle more della progressiva implementazione da parte dei Comuni del territorio nazionale di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, entrambi finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa avente natura corrispettiva commisurata al servizio reso, denominata TARIP, i cui criteri saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a decorrere dal 1º gennaio 2014 in tutti i Comuni è istituito il tributo denominato TARI, a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto comunitario.

1-*bis*. È istituito in tutti i comuni del territorio nazionale un tributo, di seguito denominato TASI a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

19.7

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il comune nel cui territorio insiste la superficie degli immobili è tenuto a rendere confrontabili, omogenee e integrabili le banche dati relative alla tassazione sugli immobili IMU e ICI, e a quelle già in possesso dell'ente, sulla raccolta dei rifiuti TARSU, TIA, TARES. A questo scopo è autorizzato il trasferimento di 200 milioni di euro nel 2014, al sistema dei Comuni, vincolati al raggiungimento di pari obiettivi in termini di lotta all'evasione».

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 34 aggiungere il seguente:

«34-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n, 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali"».

19.8

SPOSETTI, VERDUCCI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. In deroga a quanto disposto dall'articolo 99, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'onere sostenuto per il TRISE è deducibile nell'esercizio di competenza».

19.9

COMAROLI, BITONCI, BELLOT, BISINELLA

Aggiungere il seguente comma:

«2-*bis*. Per l'anno 2013, la maggiorazione di cui all'articola 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è rideterminata nella misura di 0,15 euro per metro quadrato. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione e stimati in 500 milioni di euro, si provvede come segue:

le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-*bis)* a c-*quinquies)* del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 27 per cento».

20.1

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, BULGARELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo la parola: «costi» aggiungere la seguente: «variabili»;

b) al comma 1, il primo periodo è sostituito con il seguente: «Il presupposto della TARI è la produzione di rifiuti urbani»;

c) al comma 2 il primo periodo è sostituito con il seguente: «La TARI è dovuta da chiunque produca rifiuti urbani»;

d) al comma 2, sopprimere il secondo periodo;

e) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in misura corrispondente alla quantità dei rifiuti conferita allo smaltimento finale»;

f) al comma 4, primo periodo sostituire le parole: «i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusive ai singoli possessori o detentori» con le seguenti: «Ia quantità di rifiuti urbani prodotta e destinata allo smaltimento finale»;

g) il comma 5 è soppresso;

h) al comma 6, primo periodo le parole: «superfici dichiarate o» sono sostituite dalle seguenti: «quantità di rifiuti destinati allo smaltimento finale»;

i) al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: «superficie» con la seguente: «quantità» e sopprimere dalle parole: «pari» a: «catastale» incluse;

j) al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole da: «pari» a: «catastale»;

k) al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «23 marzo 1998, n. 138» con le seguenti: «27 aprile 1999, n. 158»;

I) il comma 7 è soppresso;

m) al comma 8 la parola: «superficie» è sostituita con la seguente: «quantità» e la parola: «calpestabile» con le seguenti: «effettivamente prodotte o desumibili dalle quantità medie dei rifiuti indifferenziati prodotte a livello comunale»;

n) al comma 9 la parola: «superficie» è sostituita dalla seguente: «quantità»;

o) al comma 9 le parole: «di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente» sono sostituite dalle seguenti: «dei»;

p) al comma 11 le parole: «tiene conto dei» sono sostituite dalle seguenti: «applicano i» e, in fine, aggiungere le parole: «in particolare quanto stabilito agli articoli 4, 5 e 6»;

q) al comma 12 al primo periodo sostituire le parole: «prodotti per unità di superficie» con le seguenti: «dedotti dai quantitativi medi prodotti a livello comunale»;

r) al comma 12, al secondo periodo sostituire la parola: «superficie» con la seguente: «peso»;

s) il comma 16 è sostituito dal presente:

16. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta si applica quanto disposto al comma 15.»;

t) al comma 21, primo periodo, sopprimere le parole: «con o senza autorizzazione»;

u) al comma 21, secondo periodo, sostituire le parole: «183 giorni» con le seguenti: «60 giorni»;

v) al comma 22, dopo la parola: «tariffaria» aggiungere le seguenti: «di cui al precedente comma 21» e dopo la parola: «annuale» aggiungere la seguente: «media»;

w) dopo il comma 22, inserire i seguenti:

«22-*bis*. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono senza autorizzazione locali o aree pubbliche o di uso pubblico per periodi superiori a 183 giorni i comuni applicano una TARI determinata in base alla tariffa annuale maggiorata almeno del 100 per cento.

22-*ter*. Il Comune può decidere di non applicare la maggiorazione di cui al comma 21-*bis* nel caso in cui le attività svolte siano riconosciute di utilità sociale»;

aa) al comma 25, secondo periodo, le parole: «alla superficie dei locali ed aree» sono sostituite dalle seguenti: «quantità di rifiuti destinati allo smaltimento finale»;

bb) al comma 26 le parole: «sono stabiliti» vengono sostituite dalle parole: «sono aggiornati i» e dopo la parola: «criteri» vengono aggiunte le seguenti: «le modalità, e le tecnologie»;

cc) il comma 27 è soppresso.

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 3 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003. n. 326 e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento»".

20.2

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

Apportare le seguenti modifiche:

1) Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Soggetto attivo della TARI è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili».

2) Al comma 10 sono aggiunte infine le seguenti parole: «Con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, da emanarsi entro 6 mesi dalla entrata in vigore della presente disposizione, si procederà all'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica n. 158 1999».

3) Il comma 20 è abrogato.

Conseguentemente, al comma 17 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e proporzionalmente alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero».

Il comma 26 è abrogato

Al comma 27 premettere le seguenti parole: «Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 19».

Al comma 27, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La TARI o la TARIP, in caso di affidamento da parte di ente sovracomunale di ambito ottimale o di forme di gestione associata del servizio, è determinata, in conformità ai piani economico-finanziari dei comuni, dall'ente stesso e, rispettivamente, dall'ente territoriale capofila, con specifica deliberazione, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione».

Aggiungere i seguenti commi:

«27-*bis*. Gli Enti che alla data di entrata in vigore della presente legge applicano la TIA 1 o la TIA 2 possono continuare ad applicarla, sino a non oltre il 31 dicembre 2014, ove deliberino il passaggio a TARIP entro il 30 giugno 2014.

27-*ter*. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, con legge speciale verrà disciplinata la possibilità per i gestori dei rifiuti urbani di riscuotere direttamente la TARI».

20.3

GRANAIOLA, TOMASELLI, ALBANO, CALEO, FABBRI, FAVERO, MARCUCCI, PADUA, VATTUONE

Al comma 1, sostituire le parole: «o accessorie a locali tassabili» *con le seguenti:* «e quelle accessorie o locali o aree».

Conseguentemente:

dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI, per le aziende turistiche che forniscono una pluralità di servizi allo stessa utenza, si tiene conto solo di quella parte dove viene effettuato il servizio principale»;

al comma 17, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e non domestiche»;

al comma 18, sostituire le parole: «può prevedere» *con le seguenti:* «prevede».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 40.000;
2015: ? 40.000;
2016: ? 40.000.

20.4

BOCCA, PELINO, VILLARI, MANDELLI, MINZOLINI, FLORIS, MARIN, CONTE, GALIMBERTI, CARIDI

Al comma 1, sopprimere la parola: «condominiali» *e le parole:* «che non siano detenute o occupate in via esclusiva».

Conseguentemente, all'articolo 10, al comma 37, sostituire la parola: «150» *con la parola:* «500».

20.5

FABBRI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 1, sopprimere la parola: «condominiali» *e le parole:* «che non siano detenute o occupate in via esclusiva».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

? *all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:* «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

? *all'articolo 10, comma 31, sostituire le parole:* «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

? *all'articolo 18, dopo 11 comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-*bis*. AI comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"»;

? *alla tabella A, voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni*

2014: ? 30.000;
2015: ? 30.000;
2016: ? 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

20.9

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

All'articolo 20 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Non sono assimilabili agli urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive e di lavorazione, comprese le superfici dei magazzini e depositi, anche scoperti e aree logistiche adiacenti, di materie prime, di prodotti grezzi, semilavorati e finiti. All'interno delle predette attività, rimangono assoggettate alla TARI le superfici degli uffici, dei locali mensa o simili e degli altri locali al servizio dei lavoratori, quali spogliatoi e servizi igienici.

2-*ter.* In conformità a quanto sopra, non sono altresì assimilabili agli urbani i rifiuti che si formano presso le superfici degli impianti che svolgono attività di stoccaggio, trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti prodotti da terzi, enti o imprese, ivi comprese le superfici dei centri di raccolta di veicoli fuori uso. Le disposizioni dell'ultimo periodo del comma precedente si applicano anche agli impianti del presente comma».

b) al comma 6, inserire all'inizio le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto ai commi 2-*bis* e 2-*ter*, ivi comprese le necessarie rettifiche delle superfici sottratte alla TARI a cura dei comuni interessati,»;

c) al comma 9 dopo le parole: «al cui smaltimento» *aggiungere le seguenti:* «o avvio al recupero»;

d) sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con regolamento da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il regolamento è emanato nel rispetto dei seguenti principi:

a) il costo fisso del servizio di gestione previsto dal piano finanziario del Comune deve riflettere criteri oggettivi e trasparenti da individuare sulla base di parametri dimensionali e territoriali dei comuni e in relazione ad intervalli ragionevoli di incidenza (costi standard) determinati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze. In assenza e/o nelle more di tale determinazione, i costi fissi dovranno rispettare criteri di contabilità analitica, per centri di costo;

b) la ripartizione dei costi dovrà avvenire sulla base della stima della produzione dei rifiuti a carico delle utenze domestiche, utilizzando coefficienti che ciascun comune dovrà determinare a seguito di attività di misurazione puntuale della produzione di rifiuti. La produzione complessiva delle utenze domestiche dovrà essere calcolata come prodotto tra il numero di famiglie residenti sul Comune, distinte per numero di componenti, e Il coefficiente di produzione media, espresso in kg/giorno. La produzione delle utenze non domestiche sarà calcolata per differenza. In assenza di queste misurazioni, ci si riferirà al dato della produzione media pro capite come risulta dai dati MUD (nettata dei rifiuti di imballaggio conferiti in raccolta differenziata);

c) la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, è fissata tenendo conto della produzione effettiva di rifiuto di ciascuna categoria da determinarsi sulla base di campagne specifiche di pesatura. In assenza di misurazioni periodiche, la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, dovrà tener conto della produzione presunta di rifiuto di ciascuna categoria di utenza, determinata sulla base di coefficienti di producibilità e delle superfici iscritte al ruolo.

d) il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del cinquanta per cento, nel caso di: abitazioni o locali tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti (es. concessionari/mobilifici); tipologie di attività che per loro natura dimostrino di produrre principalmente rifiuto differenziato. Nella modulazione della tariffa si tiene conto della qualità del rifiuto prodotto da ciascuna categoria di attività, assicurando riduzioni per la raccolta differenziata

crescenti all'aumentare della quota di rifiuto differenziabile. I coefficienti di riduzione sono stabiliti annualmente dal comune nella delibera di approvazione delle aliquote in funzione degli obiettivi di raccolta differenziata, eventualmente distinta per tipologia di rifiuto, fissati nella medesima delibera. Le riduzioni sono concesse sulla base dell'effettivo conferimento e sono pertanto applicate sulle aliquote dell'anno successivo. Il Comune può altresì prevedere sconti o agevolazioni, da riconoscere agli utenti che conferiscano i rifiuti presso gli eco centri. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.»;

e) sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui a comma precedente, il Comune continua ad applicare il medesimo tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani utilizzato nel 2013, ad eccezione della componente "servizi Indivisibili" di cui al comma 13 dell'articolo 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.»;

f) al comma 13 dopo le parole: «al cui smaltimento» aggiungere le seguenti: «o avvio al recupero»;

g) al comma 17, dopo le parole: «riferibile alle utenze domestiche» aggiungere le seguenti: «e non domestiche»;

h) al comma 18 sostituire le parole: «può prevedere» con le seguenti: «deve prevedere»;

i) al comma 19, sopprimere le parole: «può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del sette per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura»;

I) sopprimere i commi 26 e 27.

Conseguentemente al relativo onere, valutato in 50 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante riduzione lineare della Tabella C, di cui all'articolo 25, comma 2 della presente legge.

20.10

CERONI

All'articolo 20 apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Non sono assimila bili agli urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive e di lavorazione, comprese le superfici dei magazzini e depositi, anche scoperti e aree logistiche adiacenti, di materie prime, di prodotti grezzi, semilavorati e finiti. All'interno delle predette attività, rimangono assoggettate alla TARI e superfici degli-uffici, dei locali mensa o simili e degli altri locali al servizio dei lavoratori, quali spogliatoi e servizi igienici.

2-*ter*. In conformità a quanto sopra, non sono altresì assimilabili agli-urbani i rifiuti che si formano presso le superfici degli impianti che svolgono attività di stoccaggio, trattamento, recupero e smalti mento di rifiuti prodotti da terzi, enti o imprese, ivi comprese le superfici dei centri di raccolta di veicoli fuori uso. Le disposizioni dell'ultimo periodo del comma precedente si applicano anche agli impianti del presente comma«.

b) al comma 6, inserire all'inizio le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto ai commi 2-*bis* e 2-*ter*, ivi comprese le necessarie rettifiche delle superfici sottratte alla TARI a cura dei comuni interessati,»;

c) Al comma 9 dopo le parole «al cui smaltimento» aggiungere le seguenti «o avvio al recupero»;

d) sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con regolamento da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma l, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Il regolamento è emanato nel rispetto dei seguenti principi:

a) Il costo fisso del servizio di gestione previsto dal piano finanziario del Comune deve riflettere criteri oggettivi e trasparenti da individuare sulla base di parametri dimensionali e territoriali dei comuni e in relazione ad intervalli ragionevoli di incidenza (costi standard) determinati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze. In assenza e/o nelle more di tale determinazione, i costi fissi dovranno rispettare criteri di contabilità analitica, per centri di costo.

b) La ripartizione dei costi dovrà avvenire sulla base della stima della produzione dei rifiuti a carico delle utenze domestiche, utilizzando coefficienti che ciascun comune dovrà determinare a seguito di attività di misurazione puntuale della produzione di rifiuti. La produzione complessiva delle utenze domestiche dovrà essere calcolata come prodotto tra il numero di famiglie residenti sul Comune, distinte per numero di componenti, e il coefficiente di produzione media, espresso in kg/giorno. la produzione delle utenze non domestiche sarà calcolata per differenza. In assenza di queste misurazioni, ci si riferirà al dato della produzione media pro capite come risulta dai dati MUD (nettata dei rifiuti di imballaggio conferiti in raccolta differenziata).

c) La percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, è fissata. tenendo conto della produzione effettiva di rifiuto di ciascuna categoria da determinarsi sulla base di campagne specifiche di pesatura. In assenza di misurazioni periodiche, la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, dovrà tener conto della produzione presunta di rifiuto di ciascuna categoria di utenza, determinata sulla base di coefficienti di producibilità e delle superfici iscritte al ruolo.

d) Il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del cinquanta per cento, nel caso di: abitazioni o locali tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti (es. concessionari/mobilifici); tipologie di attività che per loro natura dimostrino di produrre principalmente rifiuto differenziato. Nella modulazione della tariffa si tiene conto della qualità del rifiuto prodotto da ciascuna categoria di attività, assicurando riduzioni per la raccolta differenziata crescenti all'aumentare della quota di rifiuto differenziabile. I coefficienti di riduzione sono stabiliti annualmente dal comune nella delibera di approvazione delle aliquote in funzione degli obiettivi di raccolta differenziata, eventualmente distinta per tipologia di rifiuto, fissati nella medesima delibera. le riduzioni sono concesse sulla base dell'effettivo conferimento e sono pertanto applicate sulle aliquote dell'anno successivo. Il Comune può altresì prevedere sconti o agevolazioni, da riconoscere agli utenti che conferiscano i rifiuti presso gli eco centri Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.»;

e) sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma precedente, il Comune continua ad applicare il medesimo tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani utilizzato nel 2013, ad eccezione della componente "servizi indivisibili" di cui al comma 13 dell'articolo 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.»;

f) Al comma 13 dopo le parole «al cui smaltimento» aggiungere le seguenti «o avvio al recupero»;

g) Al comma 17, dopo le parole «riferibile alle utenze domestiche» aggiungere le seguenti «e non domestiche»;

h) Al comma 18 sostituire le parole «può prevedere» con le seguenti; «deve prevedere»;

i) Al comma 19 sopprimere le parole «può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del sette per cento crei costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura»;

l) sopprimere i commi 26 e 27.

Conseguentemente al relativo onere, valutato in 50 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante riduzione lineare della Tabella C, di cui all'articolo 25, comma 2 della

presente legge.

20.11

GIACOBBE, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, ORRÙ

All'articolo 20 apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Non sono assimilabili agli urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive e di lavorazione, comprese le superfici dei magazzini e depositi, anche scoperti e aree logistiche adiacenti, di materie prime, di prodotti grezzi, semilavorati e finiti. All'interno delle predette attività, rimangono assoggettate alla TARI le superfici degli uffici, dei locali mensa o simili e degli altri locali al servizio dei lavoratori, quali spogliatoi e servizi igienici.

2-*ter*. In conformità a quanto sopra, non sono altresì assimilabili agli urbani i rifiuti che si formano presso le superfici degli impianti che svolgono attività di stoccaggio, trattamento, .recupero e smaltimento di rifiuti prodotti da terzi, enti o imprese, ivi comprese le superfici dei centri di raccolta di veicoli fuori uso. Le disposizioni dell'ultimo periodo del comma precedente si applicano anche agli impianti del presente comma».

b) al comma 6, inserire all'inizio le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto ai commi 2-*bis* e 2-*ter*, ivi comprese le necessarie rettifiche delle superfici sottratte alla TARI a cura del comuni interessati,» ;

c) Al comma 9 dopo le parole «al cui smaltimento» aggiungere le seguenti «o avvio al recupero»;

d) sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con regolamento da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata In vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali. Il regolamento è emanato nel rispetto del seguenti principi:

a) Il costo fisso del servizio di gestione previsto dal piano finanziario del Comune deve riflettere criteri oggettivi e trasparenti da individuare sulla base di parametri dimensionali e territoriali dei comuni e in relazione ad intervalli ragionevoli di incidenza (costi standard) determinati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze. In assenza e/o nelle more di tale determinazione, i costi fissi dovranno rispettare criteri di contabilità analitica, per centri di costo.

b) La ripartizione dei costi dovrà avvenire sulla base della stima della produzione dei rifiuti a carico delle utenze domestiche, utilizzando coefficienti che ciascun comune dovrà determinare a seguito di attività di misurazione puntuale della produzione di rifiuti. La produzione complessiva delle utenze domestiche dovrà essere calcolata come prodotto tra il numero di famiglie residenti sul Comune, distinte per numero di componenti, e il coefficiente di produzione media, espresso in kg/giorno. La produzione delle utenze non domestiche sarà calcolata per differenza. In assenza di queste misurazioni, ci si riferirà al dato della produzione media pro capite come risulta dai dati MUD (nettata dei rifiuti di imballaggio conferiti in raccolta differenziata).

c) La percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, è fissata tenendo conto della produzione effettiva di rifiuto di ciascuna categoria da determinarsi sulla base di campagne specifiche di pesatura. In assenza di misurazioni periodiche, la percentuale del costo allocata a ciascuna categoria di utenza, domestica e non, dovrà tener conto della produzione presunta di rifiuto di ciascuna categoria di utenza, determinata sulla base di coefficienti di producibilità e delle superfici iscritte al ruolo.

d) Il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del cinquanta per cento, nel caso di: abitazioni o locali tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti (es.

concessionari/mobilifici); tipologie di attività che per loro natura dimostrino di produrre principalmente rifiuto differenziato. Nella modulazione della tariffa si tiene conto della qualità del rifiuto prodotto da ciascuna categoria di attività, assicurando riduzioni per la raccolta differenziata crescenti all'aumentare della quota di rifiuto differenziabile. I coefficienti di riduzione sono stabiliti annualmente dal comune nella delibera di approvazione delle aliquote in funzione degli obiettivi di raccolta differenziata, eventualmente distinta per tipologia di rifiuto, fissati nella medesima delibera. Le riduzioni sono concesse sulla base dell'effettivo conferimento e sono pertanto applicate sulle aliquote dell'anno successivo. Il Comune può altresì prevedere sconti o agevolazioni, da riconoscere agli utenti che conferiscano i rifiuti presso gli eco centri. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.»;

e) sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma precedente, il Comune continua ad applicare il medesimo tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani utilizzato nel 2013, ad eccezione della componente »servizi indivisibili« di cui al comma 13 dell'articolo 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.»;

f) Al comma 13 dopo le parole «al cui smaltimento» aggiungere le seguenti «o avvio al recupero»;

g) Al comma 17, dopo le parole «riferibile alle utenze domestiche» aggiungere le seguenti «e non domestiche»;

h) Al comma 18 sostituire le parole «può prevedere» con le seguenti: «deve prevedere»;

i) Al comma 19, sopprimere le parole «può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del sette per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura»;

l) sopprimere i commi 26 e 27.

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2014, 650 milioni nell'anno 2015 e 1360 milioni»;

20.12

RUSSO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, la TARI è dovuta, in ogni caso, dal socio assegnatario occupante anche in caso di detenzione di durata non superiore a sei mesi».

20.13

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

4. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, la TARI è dovuta, in ogni caso, dal socio assegnatario occupante anche in caso di detenzione di durata non superiore a sei mesi.

20.15

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Nel quadro della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere da1 2014 per costituire a livello comunale, di concerto con l'Agenzia delle entrate, *task force* antievasione per l'accertamento e il recupero di tributi locali evasi».

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: «37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 150 milioni di euro a decorrere dal 2014».

20.16

LUIGI MARINO, LANZILLOTTA, D'ONGHIA, MERLONI

Al comma 9, aggiungere, infine, il seguente periodo:

«In ogni caso, nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si »tiene conto delle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, con eccezione degli uffici, delle mense, degli spacci, dei bar e dei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico.».

20.17

TOMASELLI, LAI

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«In ogni caso, nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto delle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti; con eccezione degli uffici, delle mense, degli spacci, dei bar e dei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico.».

20.18

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto altresì di quella parte di essa dove si formano, in via prevalente, rifiuti speciali assimilabili in quantità superiori ai limiti quantitativi di assimilazione previsti dai regolamenti comunali che il produttore deve provvedere allo smaltimento o al recupero a proprie spese nonché rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani che il produttore avvia al recupero a proprie spese. In entrambe i casi i relativi produttori devono dimostrare l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»;

b) al comma 18 dopo la lettera e) *aggiungere la seguente:*

«*f)* locali, diversi dalle abitazioni, in cui il titolare abbia cessato temporaneamente o definitivamente l'attività»;

c) sopprimere il comma 20.

20.19

RUSSO

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto altresì di quella parte di essa dove si formano, in via prevalente, rifiuti speciali assimilabili in quantità superiori ai limiti quantitativi di assimilazione previsti dai regolamenti comunali che il produttore deve provvedere allo smaltimento o al recupero a proprie spese nonché rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani che il produttore avvia al recupero a proprie spese. In entrambe i casi i relativi produttori devono dimostrare l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»;

b) al comma 18 dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«*e*-bis) locali, diversi dalle abitazioni, in cui il titolare abbia cessato temporaneamente o definitivamente l'attività»;

c) sopprimere il comma 20.

20.20

RANUCCI, SANGALLI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Le unità immobiliari riconosciute di interesse storico e artistico, come individuate ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, non possono essere assoggettate alla TARI per una superficie superiore a 500 mq per ciascuna unità abitativa con un unico nucleo familiare.».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

? *all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:* «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

? *all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole:* «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni» *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

? *all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole:* «2 per mille» *con le seguenti:* «2,1 per mille»;

? *alla tabella A voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

? 2014: ? 30.000;
2015: ? 30.000;
2016: ? 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

20.21

RANUCCI, SANGALLI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Le unità immobiliari strumentali alle attività produttive, nonché i magazzini, non possono essere assoggettate alla TARI per una superficie superiore a 500 mq. le unità immobiliari destinate ad attività turistico ricettive non possono essere assoggettate alla TARI per una superficie superiore a 1.500 mq».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggior; risorse:

? *all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:* «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti*: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

? *all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole*: «150 milioni» *con le seguenti*: «200 milioni» *e all'Elenco n.1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

? *all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole*: «2 per mille» *con le seguenti*: «2,1 per mille»;

? *alla tabella A, voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 30.000;
2015: ? 30.000;
2016: ? 30.000.

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

20.22

RANUCCI, SANGALLI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. I Comuni dovranno tenere conto, nell'applicazione della TARI, per le attività turistico ricettive anche della stagionalità e dei periodi di inattività, nonché prevedere, a favore delle stesse, agevolazioni per la raccolta differenziata».

20.23

LUIGI MARINO, LANZILLOTTA, D'ONGHIA, MERLONI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro 6 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, si procede all'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158»;

b) al comma 27 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La TARI o la TARIP, in caso di

affidamento da parte di ente sovracomunale di ambito ottimale o di forme di gestione associata del servizio, è determinata, in conformità ai piani economico-finanziari dei comuni, dall'ente stesso e, rispettivamente, dall'ente territoriale capofila, con specifica- deliberazione entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione»;

c) dopo il comma 27, sono aggiunti i seguenti:

«27-*bis*. Gli Enti che alla data di entrata in vigore della presente legge applicano la TIA 1 o la TIA 2 possono continuare ad applicarla, sino al 31 dicembre 2014, ove deliberino il passaggio alla TARI entro il 31 giugno 2014;

27-*ter*. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito provvedimento normativa verrà disciplinata la possibilità per i gestori dei rifiuti urbani di riscuotere direttamente la TARI.».

20.24

ORRÙ, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE

Al comma 11, dopo le parole: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158», *aggiungere le seguenti*: «nonché di quanto indicato all'art. 68, lettera *c)*, secondo comma, del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, relativamente alla assimilazione dei locali ed aree adibiti ad esercizio alberghiero ai locali ed aree ad uso abitativo».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

? *all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:* «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti*: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

? *all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole*: «150 milioni» *con le seguenti*: «200 milioni» *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

? *all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

? *alla tabella A, voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni*:

2014: ? 30.000;

2015: ? 30.000;

2016: ? 30;000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

20.25

BOCCA, PICCOLI, VILLARI, MINZOLINI, PELINO, MANDELLI, MARIN, FLORIS, CONTE, GALIMBERTI, CARIDI

Al comma 11, dopo le parole: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158», *aggiungere le seguenti*: «nonché di quanto indicato all'art. 68, lettera c), secondo comma, del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, relativamente alla assimilazione dei locali ed aree adibiti ad esercizio alberghiero ai locali ed aree ad uso abitativo».

Conseguentemente, all'articolo 10, al comma 37, sostituire la parola: «150» *con la parola*: «500».

20.26

URAS, DE PETRIS

Al comma 12 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché i contribuenti si trovino al di sopra di una prefissata soglia di reddito equivalente ISEE».

20.27

COMAROLI, BITONCI

Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle more della revisione del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione degli anzidetti coefficienti, il comune può prevedere ai fini della graduazione delle tariffe l'adozione di valori per ciascuno dei parametri minimi e massimi indicati dal citato dPR 158, Allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, rispettivamente diminuiti o aumentati entro la misura massima del 30 per cento. Il Comune valuta autonomamente la possibilità di applicare o meno i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo Allegato 1.»

20.28

ZANONI, BROGLIA, LAI, CUOMO

Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle more della revisione del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione degli anzidetti coefficienti, il comune può prevedere ai fini della graduazione delle tariffe l'adozione di valori per ciascuno dei parametri minimi e massimi indicati dal citato decreto del Presidente della Repubblica N. 158, Allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, rispettivamente diminuiti o aumentati entro la misura massima del 30 per cento. Il Comune può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle la e 1b del medesimo Allegato 1».

20.29

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-*bis*. I comuni che sono in corso di adeguamento dell'appalto rifiuti, calcolano la TARI per l'annualità 2014 commisurando il costo all'appalto in essere».

20.30

URAS, DE PETRIS

Sostituire il comma 17, con il seguente:

«17. Al fine di incentivare la raccolta differenziata riferibile alle utenze-domestiche nei comuni in cui tale raccolta è superiore al 70 per cento la Tari è dovuta in misura massima del 20 per cento della tariffa, in alternativa il contribuente potrà utilizzare l'importo pagato ai fini delle detrazioni di cui all'articolo 15 del TUIR senza alcuna franchigia».

20.31

COLLINA, TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 17 sopprimere le seguenti parole: «riferibile alle utenze domestiche».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento»;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione;

2014: ? 30.000;
2015: ? 30.000;
2016: ? 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

20.32

BOCCA, VILLARI, MANDELLI, FLORIS, MARIN, BONDI, PELINO, PICCOLI, MINZOLINI,

CONTE, CARIDI, GALIMBERTI

Al comma 17, sopprimere le seguenti parole: «riferibile alle utenze domestiche».

Conseguentemente, all'articolo 10, al comma 37, sostituire la parola: «150» con la parola: «500»

20.33

FABBRI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 18, sostituire le parole: «può prevedere», *con le seguenti:* «deve prevedere».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere Il seguente: «24-*bis.* Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento»;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: ? 30.000;
2015: ? 30.000;
2016: ? 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

20.34

BOCCA, VILLARI, MANDELLI, FLORIS, MARIN, PELINO, PICCOLI, MINZOLINI, CONTE, CARIDI, GALIMBERTI

Al comma 18, sostituire le parole: «può prevedere», *con le seguenti:* «deve prevedere».

Conseguentemente, all'articolo 10, al comma 37, sostituire la parola: «150» con la parola: «500»

20.35

ORRÙ, FABBRI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE

Al comma 18, lettera c) *dopo le parole:* «ma ricorrente», *aggiungere le seguenti:* «o ad altro uso limitato e discontinuo, inclusi gli immobili destinati ad attività turistico ricettiva tenendo conto del tasso di occupazione effettiva oltre che dei mesi di apertura nel corso dell'anno».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-*bis.* Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento»;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: ? 30.000;
2015: ? 30.000;
2016: ? 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

20.36

BOCCA, VILLARI, MANDELLI, FLORIS, PELINO, PICCOLI, MINZOLINI, CONTE, CARIDI, GALIMBERTI

Al comma 18, lettera c), *dopo le parole:* «ma ricorrente», *aggiungere le seguenti:* «o ad altro uso limitato e discontinuo, inclusi gli immobili destinati ad attività turistico ricettiva tenendo conto del tasso di occupazione effettiva oltre che dei mesi di apertura nel corso dell'anno».

Conseguentemente, all'articolo 10, al comma 37, sostituire la parola: «150» con la parola: «500»

20.37

STEFANO, DE PETRIS, URAS

Al comma 18, lettera e), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nonché destinati all'agriturismo».

20.38

MARINELLO, MANCUSO, SCOMA, GUALDANI

All'articolo 20, comma 18, lettera e), *sono aggiunte le seguenti parole:* «nonché destinati all'agriturismo».

20.39

RUTA

Al comma 18, lettera e), *aggiungere in fine le seguenti parole:* «nonché destinati all'agriturismo».

20.40

FABBRI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 18, dopo la lettera e) *aggiungere la seguente:* f)*:* «immobili destinati ad attività turistico ricettive, proporzionalmente all'effettiva occupazione degli stessi e alla durata del periodo di apertura al pubblico, come desumibili da fonti ufficiali».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-*bis.* Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento»;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: ? 30.000;
2015: ? 30.000;
2016: ? 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

20.41

BOCCA, VILLARI, MANDELLI, MARIN, FLORIS, GALIMBERTI, PICCOLI, PELINO, MINZOLINI, CONTE, CARIDI

Al comma 18, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

f) «immobili destinati ad attività turistico ricettive, proporzionalmente all'effettiva occupazione degli stessi e alla durata del periodo di apertura al pubblico, come desumibili da fonti ufficiali».

Conseguentemente, all'articolo 10, al comma 37, sostituire la parola: «150» *con la parola:* «500».

20.42

DALLA ZUANNA, OLIVERO, MARAN, D'ONGHIA, LUIGI MARINO, LANZILLOTTA, ROMANO

Al comma 18, dopo le parole: «*e)* fabbricati rurali ad uso abitativo» *aggiungere la seguente:* «*f)* abitazioni occupate da famiglie con 3 o più figli a carico di età non superiore a 26 anni».

20.43

RANUCCI, SANGALLI

Al comma 18, dopo la lettera e) *aggiungere lo seguente:* «e-*bis)* fabbricati con vincolo storico e artistico come individuate ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

20.44

D'ALÌ

Al comma 19, dopo le parole: «da *a)* ad *e)* del comma 18» *aggiungere le seguenti:* «, in relazione a stati di particolare disagio sociale e con riferimento al carico familiare».

20.45

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI

Al comma 19, apportare le seguenti modifiche:

a) Sopprimere il secondo periodo.

b) Al terzo periodo, sostituire le seguenti parole: «fiscalità generale del Comune stesso» con le seguenti: «fiscalità in entrata derivante dagli introiti netti a seguito della valorizzazione delle frazioni differenziate».

20.46

BITONCI, COMAROLI

Al comma 19, aggiungere infine il seguente periodo:

«Con il medesimo regolamento, il Comune definisce altresì sistemi premiali ed incentivanti per i cittadini ed i condomini al fine di implementare la raccolta differenziata».

20.47

BERTOROTTA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Al comma 20, sostituire la parola: «recupero» *con la seguente:* «riciclaggio di cui all'articolo 183, comma l, lett. *u)* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

20.48

MOLINARI, VACCIANO, PEPE, BOTTICI, BERTOROTTA

Al comma 20, aggiungere in fine le seguenti parole: «previa certificazione rilasciata dai soggetti preposti al recupero e al riciclaggio».

20.49

COMAROLI, BITONCI

Al comma 20, aggiungere il seguente periodo:

«Le modalità di applicazione di tale riduzione sono stabilite dal regolamento comunale della Tari».

20.50

VACCARI, CALEO

Al comma 22, sopprimere le seguenti parole: «maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento».

20.51

BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

Al comma 25, aggiungere alla fine le seguenti parole: «o della tariffa avente natura corrispettiva di cui ai commi 26 e 27».

20.52

ZANONI, MAURO MARIA MARINO, BROGLIA

Dopo il comma 25 inserire i seguenti:

«25-*bis*. I comuni riscuotono il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui al comma 25 contestualmente alla TARI di cui all'articolo 19 e devono riversare quanto riscosso nel conto di tesoreria di ciascuna Provincia destinataria in quattro

rate trimestrali entro i mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio. Ciascun versamento deve comprendere tutti gli importi riscossi, nonché le quote di tributo provinciale incassate in relazione all'attività di accertamento esperita dai comuni ai fini della riscossione di imposte, tariffe e tributi relativi ad anni precedenti che costituiscono base imponibile per il computo del suddetto tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.

25-*ter*. Al comune spetta una commissione, posta a carico della Provincia impositrice del tributo ambientale, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse e riversate alla Provincia, senza importi . minimi e massimi; nessuna commissione è dovuta per attività o spese sostenute ai fini del rimborso o del recupero (anche in contenzioso) del tributo provinciale; il Comune trattiene direttamente la commissione in sede di effettuazione di ciascun versamento trimestrale. Al fine di consentire alla Provincia il riscontro sui versamenti ricevuti, il Comune deve compilare e inviare alla Provincia, contestualmente all'effettuazione dei singoli versamenti trimestrali un prospetto, sottoscritto dal funzionario responsabile, contenente le informazioni di dettaglio relative al versamento effettuato, con separata evidenza delle commissioni trattenute e dei versamenti relativi ad annualità precedenti, ed eventuali rettifiche degli importi.

25-*quater*. Il Comune, ai fini della riscossione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, assume la qualità di agente contabile e come tale deve presentare alla Provincia entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il proprio rendiconto di gestione relativo all'anno precedente, al fine di consentire la parificazione generale delle somme riversate alla Provincia a titolo di tributo ambientale per l'anno precedente.

25-*quinquies*. Le disposizioni dei commi 25-*bis*, 25-*ter* e 25-*quater* si applicano, per quanto compatibili, anche agli eventuali soggetti terzi che per effetto delle scelte organizzative comunali risultino affidatari del servizio di gestione e/o riscossione del tributo di cui al presente articolo e dei conseguenti obblighi inerenti il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:

«24-*bis* Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento".

24-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

20.53

CALDEROLI, BELLOT, BISINELLA, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 25 aggiungere i seguenti :

«25-*bis*. I comuni riscuotono il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui al comma 25 contestualmente alla TARI di cui all'articolo 19 e devono riversare quanto riscosso nel conto di tesoreria di ciascuna Provincia destinataria in quattro rate trimestrali entro i mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio. Ciascun versamento deve comprendere tutti gli importi riscossi, nonché le quote di tributo provinciale incassate in relazione all'attività di accertamento esperita dai comuni ai fini della riscossione di imposte, tariffe e tributi relativi ad anni precedenti che costituiscono base imponibile per il computo del suddetto tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.

25-*ter*. Al comune spetta una commissione, posta a carico della Provincia impositrice del tributo ambientale, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse e riversate alla Provincia, senza importi minimi e massimi; nessuna commissione è dovuta per attività o spese sostenute ai fini del rimborso o del recupero (anche in contenzioso) del tributo provinciale; il Comune trattiene direttamente la commissione in sede di effettuazione di ciascun versamento trimestrale. AI fine di consentire alla Provincia il riscontro sui versamenti ricevuti, il Comune deve compilare e inviare alla

Provincia, contestualmente all'effettuazione dei singoli versamenti trimestrali un prospetto, sottoscritto dal funzionario responsabile, contenente le informazioni di dettaglio relative al versamento effettuato, con separata evidenza delle commissioni trattenute e dei versamenti relativi ad annualità precedenti, ed eventuali rettifiche degli importi.

25-*quater*. Il Comune, ai fini della riscossione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, presenta alla Provincia entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il proprio rendiconto di gestione relativo all'anno precedente, al fine di consentire la parificazione generale delle somme riversate alla Provincia a titolo di tributo ambientale per l'anno precedente.

25-*quinquies*. Le disposizioni dei commi 25-*bis*, 25-*ter* e 25-*quater* si applicano, per quanto compatibili, anche agli eventuali soggetti terzi che per effetto delle scelte organizzative comunali risultino affidatari del servizio di gestione e/o riscossione del tributo di cui al presente articolo e dei conseguenti obblighi inerenti il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente».

20.54

SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 25 aggiungere i seguenti:

«25-*bis*. I comuni riscuotono il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui al comma 25 contestualmente alla TARI di cui all'articolo 19 e devono riversare quanto riscosso nel conto di tesoreria di ciascuna Provincia destinataria in quattro rate trimestrali entro i mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio. Ciascun versamento deve comprendere tutti gli importi riscossi, nonché le quote di tributo provinciale incassate in relazione all'attività ai accertamento esperita dai comuni ai fini della riscossione di imposte, tariffe e tributi relativi ad anni precedenti che costituiscono base imponibile per il computo del suddetto tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.

25-*ter*. Al comune spetta una commissione, posta a carico della Provincia impositrice del tributo ambientale, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse e riversate alla Provincia, senza importi minimi e massimi; nessuna commissione è dovuta per attività o spese sostenute ai fini del rimborso o del recupero (anche in contenzioso) del tributo provinciale; il Comune trattiene direttamente la commissione in sede di effettuazione di ciascun versamento trimestrale. Al fine di consentire alla Provincia. il riscontro sui versamenti ricevuti, il Comune deve compilare e inviare alla Provincia, contestualmente all'effettuazione dei singoli versamenti trimestrali un prospetto, sottoscritto dal funzionario responsabile, contenente le informazioni di dettaglio relative al versamento effettuato, con separata evidenza delle commissioni trattenute e dei versamenti relativi ad annualità precedenti, ed eventuali rettifiche degli importi.

25-*quater*. Il Comune, ai fini della riscossione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, assume la qualità di agente contabile e come tale deve presentare alla Provincia entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il proprio rendiconto di gestione relativo all'anno precedente, al fine di consentire la parificazione generale delle somme riversate alla Provincia a titolo di tributo ambientale per l'anno precedente.

25-*quinquies*. Le disposizioni dei commi 25-*bis*, 25-*ter* e 25-*quater* si applicano, per quanto compatibili, anche agli eventuali soggetti terzi che per effetto delle scelte organizzative comunali risultino affidatari del servizio di gestione e/o riscossione del tributo di cui al presente articolo e dei conseguenti obblighi inerenti il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente».

20.55

MANGILI, BERTOROTTA, LEZZI, BULGARELLI

Al comma 26, sostituire la parola: «o» *con la seguente:* «e».

20.56

BULGARELLI, BERTOROTTA, LEZZI, MANGILI

Al comma 26, dopo le parole: «conferiti al servizio pubblico o» *aggiungere le seguenti:* «, entro il 31 dicembre 2014,».

20.57

BONFRISCO, BONDI, MILO, MANDELLI, REPETTI

Dopo il comma 27, inserire i seguenti:

«27-*bis*. In deroga al comma 2 articolo 19 della presente legge, la disciplina per l'applicazione della TARI, compresa la determinazione e modulazione della tariffa, sono attribuite, una volta individuato dalle regioni e costituito, al soggetto titolare ? ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 186-*bis* della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come novellato dall'articolo 1, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, delle funzioni già esercitate dalle soppresse Autorità d'ambito territoriale, di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nelle more della individuazione e costituzione, da parte delle regioni, del soggetto titolare delle funzioni già esercitate dalle soppresse Autorità d'ambito territoriale, le regioni medesime, in via temporanea, disciplinano l'applicazione della TARI e svolgono le funzioni di determinazione e modulazione della tariffa previste dalla presente legge.

27-*ter*. La tariffa della TARI costituisce componente del piano economico e finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, di cui all'articolo 203, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

27-*quater*. Il soggetto titolare ? ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 186-*bis* della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come novellato dall'articolo 1, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42 ? delle funzioni già esercitate dalle soppresse Autorità d'ambito territoriale, di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una volta individuato dalle regioni e costituito, svolge le funzioni previste al comma 27 dell'articolo 20 della presente legge, individuando i sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, i territori dei comuni dove realizzare la suddetta misurazione puntuale e i casi di applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI, con sua applicazione e riscossione da parte del soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Nelle more della individuazione e costituzione, da parte delle regioni, del soggetto titolare delle funzioni già esercitate dalle soppresse Autorità d'ambito territoriale, le regioni medesime, in via temporanea, svolgono le predette funzioni previste al comma 27 dell'articolo 20 della presente legge».

20.58

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano».

20.59

LUIGI MARINO, LANZILLOTTA, D'ONGHIA, MERLONI

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-*bis*. A decorrere dal 30 giugno 2016 la Tari è corrisposta esclusivamente in base a tariffa commisurata, ai sensi del comma 26, alla quantità effettiva di rifiuti conferiti al servizio pubblico. I comuni che non realizzano, entro il predetto termine, sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti rispondono in proprio, per l'intero importo, dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati nei confronti del soggetto affidatario».

20.60

LUIGI MARINO, LANZILLOTTA, D'ONGHIA, MERLONI

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

«27-*bis*. A decorrere dal 30 giugno 2016 la Tari è corrisposta esclusivamente in base a tariffa commisurata, ai sensi del comma 26, alla quantità effettiva di rifiuti- conferiti al servizio pubblico. I

comuni che non realizzano, entro il predetto termine, sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti rispondono in proprio, per l'intero importo, dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati nei confronti del soggetto affidatario».

20.6

CERONI

Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:

«Art. 20-*bis.*

All'articolo 20, primo comma, secondo periodo del d.P.R. n. 633 del 1972 e s.m. e i., è aggiunto alla fine il seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione della maggiorazione percentuale sui corrispettivi e dell'obbligo di versamento del relativo ammontare della contribuzione integrativa, previsti dalle norme previdenziali facenti capo agli Enti privati di previdenza e assistenza per i liberi professionisti, non rileva il volume di affari concernente le prestazioni di servizi rese a soggetti non stabiliti sul territorio nazionale, non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-*ter* del presente decreto».

20.7

CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:

«Art. 20-*bis.*

All'articolo 20, al primo comma, secondo periodo del d.P.R. n. 633 del 1972 e s.m. e i., è aggiunto ? alla fine ? il seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione della maggiorazione percentuale sui corrispettivi e dell'obbligo di versamento del relativo ammontare della contribuzione integrativa, previsti dalle norme previdenziali facenti capo agli Enti privati di previdenza e assistenza per i liberi professionisti, non rileva il volume di affari concernente le prestazioni di servizi rese a soggetti non stabiliti sul territorio nazionale, non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-*ter* del presente decreto».

21.1

CALEO, VACCARI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 21. - *(Componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni). ?* 1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso di fabbricati, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

2. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano occupate in via esclusiva.

3. La TASI è dovuta da chiunque possieda le unità immobiliari di cui al comma 1. In caso di pluralità di possessori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di seguito denominata "IMU".

6. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

7. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 7, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI, al netto dell'aliquota di base, e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota

massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, in relazione alla medesima tipologia di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima relativa all'abitazione principale non può eccedere il 2,5 per mille».

21.2

TOMASELLI, LAI

All'articolo 21, apportare le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione di immobili e di aree-fabbricabili»;

b) il comma 2 è soppresso;

c) al comma 4, sono soppresse le parole «e delle aree»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali di uso comune e per i locali in uso esclusivo ai singoli possessori e detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali in uso esclusivo».

21.3

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Al comma 1, dopo le parole: «a qualsiasi uso adibiti»*, inserire le seguenti:* «eccetto quelle adibite ad uso agricolo ad opera di imprenditori agricoli professionali».

21.4

RUSSO

Al comma 1, dopo le parole: «a qualsiasi uso adibiti»*, inserire le seguenti:* «eccetto quelle adibite ad uso agricolo ad opera di imprenditori agricoli professionali».

21.5

BERNINI, MARIAROSARIA ROSSI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale».

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*. ? 1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,2 miliardi di euro dal 2014.

2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la *spending review*, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai nuclei di analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

3. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle Regioni a statuto ordinario, i

trasferimenti correnti dovuti alle Province, ai Comuni e i trasferimenti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.

4. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».

21.6

RUVOLO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni»*, con le seguenti:* «95 milioni».

21.8

VACCARI, CALEO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Ai fini dell'applicazione della TASI, sono considerati non edificabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali».

21.9

BONFRISCO, BONDI, MILO, MANDELLI, REPETTI

Al comma 2, dopo le parole: «sono escluse dalla TASI» *inserire le seguenti:* «, l'abitazione principale e le relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9,».

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 30 inserire il seguente: «30-*bis.* Entro il 31 gennaio 2014 sono adottati provvedimenti normativi, volti a estendere l'adozione dei costi *standard* di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, ai beni e servizi acquistati dai Comuni al fine di assicurare risparmi di spesa pari a 1,5 miliardi di euro per ciascun anno. Qualora entro la predetta data non siano adottati i provvedimenti di cui al primo periodo del presente comma, i trasferimenti statali ai predetti enti sono ridotti di un importo equivalente ai risparmi di spesa attesi.».

All'articolo 11, dopo il comma 21 inserire i seguenti:

«21-*bis.* Al fine di assicurare risparmi di spesa pari a 2 miliardi di euro per ciascun anno, i costi *standard* regionali della sanità sono definiti, secondo le procedure di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, entro il termine perentorio del 31 marzo 2014; qualora tale termine non venga rispettato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro i successivi 30 giorni, sono definiti i predetti costi *standard* utilizzando come modello di riferimento le due Regioni, tra le cinque individuate, che abbiano ottenuto il punteggio più alto nella valutazione risultante dai tavoli tecnici di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005. Qualora entro la predetta data non siano adottati i provvedimenti di cui al primo periodo del presente comma, a decorrere dall'anno 2014 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è ulteriormente ridotto di 2 miliardi di euro.

21-*ter*. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il comma 14 è sostituito dal seguente: "14. Eventuali risparmi nella gestione del servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni vengano utilizzati al fine esclusivo di riduzione della pressione fiscale statale"».

21.10

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«nonché i terreni agricoli di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *h)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e i fabbricati rurali strumentali di cui all'articolo 9, comma 3-*bis* del decreto-legge. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni»*, con le seguenti:* «500 milioni».

21.11

ORRÙ, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* Sono altresì esclusi dalla Tasi i rifugi montani e gli immobili destinati ad attività turistico ricettive che, in considerazione delle caratteristiche costruttive e dei relativi servizi offerti, nonché per la collocazione geografica, non possono usufruire dei servizi indivisibili dei comuni».

Conseguentemente,

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro», con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni»;

all'articolo 10; comma 37, sostituire le parole: «150 milioni», con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-*bis.* Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente:« 22 per cento»;

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: ? 30.000;
2015: ? 30.000;
2016: ? 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

21.12

MINEO

All'articolo 21, al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 1» *sono aggiunte le seguenti:* «, ad esclusione dei possessori o detentori con un ISEE inferiori a 25.000 euro».

21.13

RANUCCI, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, SONEGO

Al comma 5, dopo le parole: «detenute o occupate in via esclusiva» *aggiungere le seguenti:* «, nonché i fabbricati costruiti, o oggetto di interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *f)*, del testo unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinati dall'impresa costruttrice, o ristrutturatrice, alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e le aree edificabili iscritte civilistisamente tra le "Rimanenze", ai sensi dell'articolo 2424 del Codice Civile».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: ? 6.000;
2015: ? 6.000;
2016: ? 6.000.

21.14

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Al comma 5, dopo le parole: «detenute o occupate in via esclusiva» *aggiungere le seguenti parole:* «, nonché i fabbricati costruiti, o oggetto di interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *c)* , *d)* ed *f)*, del testo unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinati dall'impresa costruttrice, o ristrutturatrice, alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e le aree edificabili iscritte civilisticamente tra le "Rimanenze", ai sensi dell'articolo 2424 del Codice Civile».

Conseguentemente alla tabella A, allegata alla presente legge, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche fino a concorrenza dell'onere complessivo di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

21.15

GIBIINO, MARIAROSARIA ROSSI, FLORIS

Al comma 5, dopo le parole: «detenute o occupate in via esclusiva»*, aggiungere le seguenti:* «, nonché i fabbricati costruiti, o oggetto di interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *c)*, *d)* e *d)* , del testo unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinati dall'impresa costruttrice, o ristrutturatrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e le aree edificabili iscritte civilisticamente tra le "Rimanenze", ai sensi dell'articolo 2424 del Codice Civile».

Conseguentemente alla tabella A, allegata alla presente legge, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche fino a concorrenza dell'onere complessivo di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

21.16

CERONI

Al comma 5, dopo le parole: «detenute o occupate in via esclusiva» *aggiungere le seguenti parole* «, nonché i fabbricati costruiti, o oggetto di interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *c)d)* ed *f)*, del testo unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e destinati dall'impresa costruttrice, o ristrutturatrice, alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali e le aree edificabili iscritte civilisticamente tra le "Rimanenze", ai sensi dell'articolo 2424 del Codice Civile».

Conseguentemente alla tabella A, allegata alla presente legge, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche fino a concorrenza dell'onere complessivo di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

21.17

LANZILLOTTA, LUIGI MARINO

Al comma 5, dopo le parole: «detenute o occupate in via esclusiva», *aggiungere le seguenti parole* «, nonché i fabbricati costruiti, o oggetto di interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *c)* , *d)* ed *f)*, del testo unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e destinati dall'impresa costruttrice, o ristrutturatrice, alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e le aree edificabili iscritte civilisticamente tra le "Rimanenze", ai sensi dell'articolo 2424 del Codice Civile».

Conseguentemente alla tabella A, allegata alla presente legge, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche fino a concorrenza dell'onere complessivo di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

21.18

CROSIO, COMAROLI

Al comma 5, dopo le parole: «detenute o occupate in via esclusiva» *aggiungere le seguenti parole* «, nonché i fabbricati costruiti, o oggetto di interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *c)* , *d)* e *d)*, del testo unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinati dall'impresa costruttrice, o ristrutturatrice, alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e le aree edificabili iscritte civilisticamente tra le "Rimanenze", ai sensi dell'articolo 2424 del Codice Civile».

Conseguentemente alla tabella A, allegata alla presente legge, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche fino a concorrenza dell'onere complessivo di 6 milioni di euro a decorrere dal 2014.

21.19

GASPARRI

Al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ridotta del venti per cento».

21.56

BERTUZZI, PIGNEDOLI

All'articolo 21, il primo periodo è sostituito: «7. L'aliquota base della TASI è pari all'1 per mille, ridotta allo 0,5 per mille per i fabbricati rurali di cui all'articolo 9, commi 3 e 3-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1993, n 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1995, n. 133, indipendentemente dalla categoria catastale».

Conseguentemente, all'articolo 23 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, dopo la lettera *b)* inserire le seguenti:

«b-*bis)*. il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1º gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 145. Per i terreni agricoli utilizzati nello svolgimento delle attività agricole di cui all'articolo 2135 c.c. il moltiplicatore è pari a 130. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 100".

b-*ter)* al comma 8, i primi due periodi sono abrogati;

b-*quater)* il comma 8-*bis* è sostituito dai seguenti:

"8-*bis*. L'aliquota sui terreni agricoli è pari allo 0,5 per cento. Per i terreni utilizzati nello svolgimento delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile l'aliquota è stabilita nella misura dello 0,2 per cento. I comuni possono ridurre le aliquote e per i terreni posseduti o condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola e possono prevedere la totale esenzione dal pagamento dell'imposta".

"8-*ter*. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 20.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 20.000 e fino a euro 40.000;

b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 40.000 e fino a euro 80.000;

c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 80.000 e fino a euro 130.000".

? dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il secondo periodo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere *b)*, *e)*, *d)*, *e)*, *f)*, ed *i)* del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 indipendentemente dalla classificazione catastale».

21.20

GIANLUCA ROSSI, SANGALLI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, BROGLIA, ZANONI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 sostituire: «1 per mille» *con* «1,5 per mille»;

b) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Dall'importo dovuto a titolo di TASI per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un importo pari a 145 euro. La detrazione viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9».

21.21

GIANLUCA ROSSI, SANGALLI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, BROGLIA, ZANONI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, sostituire: «1 per mille» *con* «1,3 per mille»;

b) dopo il comma 7 aggiungere il seguente: «7-*bis*. Dall'importo dovuto a titolo di TASI per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un importo pari allo 0,4 per mille della base imponibile di cui al comma 6. La detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastaIe A1, A8 e A9».

21.22

GIANLUCA ROSSI, SANGALLI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, BROGLIA, ZANONI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, sostituire: «1 per mille» *con* «1,3 per mille»;

b) dopo il comma 7 aggiungere il seguente: «7-*bis*. Dall'importo dovuto a titolo di TASI per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un importo pari a 65 euro. La detrazione viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastaIe A1, A8 e A9».

21.23

URAS, DE PETRIS

Al comma 7, sostituire le parole: «è pari all'1 per mille» *con le seguenti:* «è a discrezione dei Comuni che, con deliberazione del Consiglio comunale, possono scegliere in un intervallo tra lo 0 e il 3 per mille a cui va aggiunta una detrazione di 100 euro a unità immobiliare ai quali si aggiungono 50 euro per ogni figlio residente al di sotto dei 26 anni inserito nel nucleo familiare».

21.24

FORNARO, GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché introdurre esenzioni o riduzioni degli importi dovuti in relazione ai carichi familiari, alle condizioni di disagio economico o sociale dei soggetti possessori o detentori dell'immobile, e alle categorie catastali degli immobili».

21.25

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Per ciò che concerne le abitazioni principali, è prevista una detrazione di euro 200 a unità

immobiliare purché il reddito ISEE equivalente del nucleo familiare in cui è inserito il possessore o il detentore del fabbricato sia inferiore a 10.000 mila euro».

Conseguentemente all'articolo 17, comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 25 per cento"».

21.26

BROGLIA, ZANONI, LAI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Il tributo non è dovuto per un importo di 100 euro e per un importo di 25 euro per ogni figlio fino al quarto».

Conseguentemente:

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni»;

dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente: «Art. 24-*bis*. ? 1. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"»;

alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 40.000;
2015: ? 40.000;
2016 ? 40.000.

21.27

CHIAVAROLI

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 7, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, in relazione alla medesima tipologia di immobile, fatta salva l'aliquota massima relativa all'abitazione principale che non può in ogni caso eccedere il 2,5 per mille».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 491, le parole "aliquota dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "aliquota dello 0,4 per cento";

b) al comma 495, le parole "un'aliquota dello 0,02 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "un'aliquota dello 0,04 per cento";

c) al comma 497, sostituire il primo periodo con il seguente: "L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1º marzo 2014.";

d) alla tabella 3 allegata alla legge, richiamata dal comma 492, gli importi in misura fissa ivi indicati sono incrementati, con riferimento a ciascuna tipologia di strumento e ciascuno scaglione di valore del contratto, in misura pari al 100 per cento».

21.28

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, BONDI, REPETTI

Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: «al netto dell'aliquota di base» *e sostituire le parole da* «consentita» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «del 10,6 per mille».

Conseguentemente, al medesimo articolo 21, dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

«9-*bis*. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8 del presente articolo, pari a 5 miliardi di euro, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare,

entro il 15 gennaio 2014 sono ridotte, eliminate o riformate le spese fiscali che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche, ovvero che costituiscono una duplicazione, ferma restando la priorità della tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'istruzione, nonché dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica, in termini tali da assicurare minori spese in misura corrispondente.

9-*ter*. Qualora i predetti decreti non siano adottati entro il termine di cui al comma precedente, a decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 4 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 5,2 miliardi di euro nel 2014 e in 6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

9-*quater*. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dal lavoro del commissario straordinario per la *spending review*, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

9-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi 9-*ter* e 9-*quater* costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle Regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle Province, ai Comuni e i trasferimenti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.

9-*sexies*. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».

21.29

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, BONDI, REPETTI

Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: «al netto dell'aliquota di base».

Conseguentemente, al medesimo articolo 21, dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

«9-*bis*. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8 del presente articolo, pari a 5 miliardi di euro, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, entro il 15 gennaio 2014 sono ridotte, eliminate o riformate le spese fiscali che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, ferma restando la priorità della tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'istruzione, nonché dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica, in termini tali da assicurare minori spese in misura corrispondente.

9-*ter*. Qualora i predetti decreti non siano adottati entro il termine di cui al comma precedente, a

decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 4 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 5,2 miliardi di euro nel 2014 e in 6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

9-*quater*. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la *spending review*, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai nuclei di analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

9-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi 9-*ter* e 9-*quater* costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle Regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle Province, ai Comuni e i trasferimenti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.

9-*sexies*. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».

21.30

TOMASELLI, LAI

Al comma 8, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, al netto dell'aliquota di base,».

21.31

SANGALLI, TOMASELLI, DEL BARBA, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 8, sopprimere le parole: «, al netto dell'aliquota di base,».

21.32

LUIGI MARINO, LANZILLOTTA, OLIVERO, D'ONGHIA, MERLONI

Al comma 8, sopprimere le parole: «, al netto dell'aliquota di base,».

21.33

GALIMBERTI, MANDELLI, BOCCA

Al comma 8, sopprimere le parole: «, al netto dell'aliquota di base,».

21.34

GASPARRI

Al comma 8, sopprimere le seguenti parole: «, al netto dell'aliquota di base,».

21.35

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Al comma 8, sopprimere le parole: «, al netto dell'aliquota di base,».

21.36

CERONI

Al comma 8, sopprimere le parole: «, al netto dell'aliquota di base,».

21.37

BONFRISCO, BONDI, MILO, MANDELLI, REPETTI

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «Per il 2014» *con le seguenti:* «Per gli anni 2014, 2015 e 2016».

21.38

FORNARO, GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Al comma 8, dopo le parole: «non può eccedere il 2,5 per mille» *aggiungere le seguenti parole:* «e il tributo non è dovuto per un importo di 50 euro ogni 1 per mille e per un importo di 12,50 euro per ogni figlio fino al quarto».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «50 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni»;

All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni» *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» *con le seguenti:* «2,5 per mille»;

All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" *sono sostituite dalle seguenti:* «22 per cento»;

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

? 2014: ? 30.000;
2015: ? 30.000;
2016: ? 30.000;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

21.39

LUIGI MARINO, D'ONGHIA, MERLONI

Al comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«Ai fini dell'applicazione della TASI, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale. I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.146 del 24 giugno 2008, sono equiparati all'abitazione principale».

21.40

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Al comma 8, aggiungere i seguenti periodi:

«Ai fini dell'applicazione della TASI, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale.

I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, sono equiparati all'abitazione principale».

21.41

RUSSO

Al comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«Ai fini dell'applicazione della TASI, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie di

abitazione a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale.

I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, sono equiparati all'abitazione principale».

21.42

URAS, DE PETRIS

Sopprimere il comma 9.

21.43

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono responsabili in solido al pagamento della TASI. Al pagamento provvede il titolare del diritto reale, che si rivale sull'occupante per la parte da questi dovuta. Il comune stabilisce nel proprio regolamento la parte della TASI dovuta dall'occupante, compresa fra il 10 e 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 7 e 8».

21.44

ZANONI, BROGLIA, LAI, CUOMO

Al comma 9, sostituire il secondo e il terzo periodo:

«L'occupante è tenuto al pagamento della TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 7 e 8. La restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, che provvede al pagamento dell'intera imposta con diritto di rivalsa sull'occupante per la quota da questi dovuta».

21.45

URAS, DE PETRIS

Al comma 9 sostituire le parole: «l'occupante versa la TASI nella misura, stabilità dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare» *con le seguenti:* «L'occupante versa la TASI nella misma del 10 per cento dell'ammontare».

21.46

URAS, DE PETRIS

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Qualora il nucleo occupante sia composto da una famiglia monoreddito fino a 15.000 euro annui o da un solo reddito di pensione che non supera i 10.000 euro annui, la quota a carico dell'occupante sarà assorbita da quella del locatore».

21.47

MARIO FERRARA, SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, BILARDI, NACCARATO

Dopo il comma 9 inserire i seguenti:

«9-*bis*. I comuni, qualora non ritengano di esentare dal pagamento della TASI i proprietari che locano abitazioni a canone concordato, definiscono in percentuale un'aliquota da detrarre dall'imposta medesima.

9-*ter*. A decorrere dal 2014 la componente del tributo comunale sui rifiuti è determinata secondo quanto previsto nel metodo normalizzato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 o, in pendenza dell'attuazione di esso, sulla base della produzione media procapite.

9-*quater*. A decorrere dal 2014 la componente del tributo comunale sui servizi indivisibili è stabilita in ragione del 9 per cento del tributo sui rifiuti.

9-*quinquies*. Sono abrogati i commi 9, 10 e 13 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché qualsiasi altra disposizione in esso

contenuto riguardante ipotesi, per le utenze domestiche, di commisurazione della tariffa alla superficie degli immobili».

21.48

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-*bis*. È prevista una detrazione di 200 euro per unità immobiliare ai nuclei familiari i cui componenti non abbiano ulteriori proprietà immobiliari».

Conseguentemente all'articolo 17, comma 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 25 per cento"».

21.49

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Sono previste detrazioni per i nuclei familiari con reddito ISEE inferiore ai 10.000 euro pari:

a) 150 euro a unità immobiliare;

b) 50 euro ogni figlio residente di età inferiore ai 26 anni;

c) 100 euro per ogni portatore di *handicap* convivente».

Conseguentemente all'articolo 17, comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 25 per cento"».

21.50

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Sono previste detrazioni per i nuclei familiari con reddito ISEE inferiore ai 10.000 euro pari a:

a) 150 euro a unità immobiliare;

b) 50 euro per ogni figlio convivente di età inferiore ai 26 anni.

Non sono dovute imposte inferiori ai 50 euro».

Conseguentemente all'articolo 17, comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 25 per cento"».

21.51

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Sono previste detrazioni per i nuclei familiari con reddito ISEE inferiore ai 8.000 euro pari a 100 euro a unità immobiliare».

Conseguentemente all'articolo 17, comma 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con moditicazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 25 per cento"».

21.52

PUGLISI, MINEO, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Sono esonerati dal pagamento della TASI gli occupanti di immobili aventi regolare contratto a canone concordato per studenti universitari. Il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare che rientra in suddetta tipologia versa il 100 per cento della TASI, il cui ammontare è

oggetto di detrazione fiscale dalla dichiarazione dei redditi del proprio nucleo familiare».

Conseguentemente:

All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni».

21.53

DALLA ZUANNA, OLIVERO, MARAN, D'ONGHIA, LUIGI MARINO, LANZILLOTTA, ROMANO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Per le famiglie con almeno due figli a carico di età inferiore ai 26 anni, dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, è prevista una detrazione dal valore di 50 euro per le famiglie con due figli, e di 50 euro ulteriori per ogni figlio in più. Tale detrazione spetta al proprietario limitatamente alla propria abitazione principale, o all'occupante diverso dal titolare del diritto reale sempre nel caso l'immobile sia adibito ad abitazione principale».

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 7, le parole: «pari all'1 per mille» *sono sostituite dalle seguenti:* «pari all'1,05 per mille».

21.54

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Per le province autonome di Trento e di Bolzano resta ferma la facoltà di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni».

21.55

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. Soggetto attivo della TASI è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili».

21.0.1

URAS, DE PETRIS

*Dopo l'***articolo 21***, aggiungere il seguente:*

«Art. 21-*bis.*

Ai comuni è consentito entro il 31 gennaio 2014, in deroga all'articolo 172 del TUEL di approvare i propri bilanci di previsione allegando al bilancio soltanto il saldo complessivo della TRISE e riservandosi di deliberare in Consiglio comunale in merito alle tariffe non oltre il 31 maggio 2014».

21.0.2

URAS, DE PETRIS

*Dopo l'***articolo 21***, aggiungere il seguente:*

«Art. 21-*bis.*

Ai comuni è consentito entro il 31 gennaio 2014, in deroga all'articolo 172 del TUEL di approvare i propri bilanci di previsione allegando, a luogo della deliberazione del consiglio comunale in merito alle tariffe TARI e TASI, un monte finanziario complessivo pari al gettito 2013 previsto dall'ente per IMU e TARES».

22.1

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della TARI, concernente tra l'altro:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

1-*bis*. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della TASI, concernente tra l'altro:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta».

Al comma 3 sostituire le parole: «I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa al TRISE» *con le parole:* «I soggetti passivi dei tributi presentano le rispettive dichiarazioni».

Sostituire il comma 7 è con i seguenti:

«7. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di marzo, luglio, novembre e febbraio dell'anno successivo. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

7-*bis*. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in quattro rate trimestrali, scadenti entro il 16 gennaio, 16 aprile, 16 luglio e 16 ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno».

Al comma 8 sopprimee il periodo: «Nel caso in cui il comune ha optato per la tariffa corrispettiva in luogo della TARI, deve essere, in ogni caso, assicurato che i contribuenti versino contestualmente gli importi relativi alle due componenti del TRISE e che le somme relative alla componente diretta alla copertura del servizio sui rifiuti siano attribuite al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e quelle concernenti la TASI siano assegnate al comune.».

Al comma 9 sostituire le parole: «Il TRISE è applicato e riscosso dal comune» *con le parole:* «La TASI e la TAR sono applicate e riscosse dal comune».

Al comma 10 sostituire le parole: «del TRISE» *con le parole:* «della TARI» *e sopprimere le parole:* «, fino al 31 dicembre 2014,» *e* «, alla data del 31 dicembre 2013,».

Al comma 14 sostituire le parole: «del TRISE» *con le parole:* «della TARI e/o della TASI».

Al comma 20 sostituire le parole: «il TRISE» *con le parole:* «la TARI e la TASI».

22.2

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, MANGILI

All'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a) *punto 3) in fine aggiungere:* «anche finalizzate ad incentivare il compostaggio domestico»;

b) al comma 1, lettera a) *sopprimere il punto 5);*

c) al comma 5 sostituire le parole: «superfici dichiarate o» *con la parola:* «quantità»;

d) al comma 5 , sopprimere le parole da: «di cui» *fino alle parole:* «TARES»;

e) al comma 8, secondo periodo, sopprimere dalla parola: «Nel» *fino a:* «TARI»;

f) al comma 9, sopprimere le parole da: «corrispettiva» *fino alla parola:* «articolo 20»;

g) al comma 10 sopprimere dalla parola: «anche» *fino alla parola:* «articolo 20»;

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento"».

22.3

VACCIANO, MOLINARI, LEZZI, BULGARELLI, BERTOROTTA, MANGILI

Al comma 1, lettera a), *numero 4), sopprimere la parola:* «eventuali».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento."».

22.4

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, CATALFO, SERRA, GIROTTO, BERTOROTTA

Al comma 1, lettera a), *al numero 4) sopprimere la parola:* «eventuali».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

22.5

FAVERO

Al comma 1, lettera a)*, numero 4), sopprimere la parola:* «eventuali».

22.6

BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a)*, numero 4), sostituire le parole:* «tengano conto» *con le seguenti:* «possono tenere conto»;

alla lettera b)*, numero 1), sostituire le parole:* «tengano conto» *con le seguenti:* «possono tenere conto».

22.7

COMAROLI, BITONCI

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera a)*, numero 4), sostituire le parole:* «tengano conto» *con le seguenti:* «possano considerare»;

alla lettera b)*, numero 1), sostituire le parole:* «tengano conto» *con le seguenti:* «possano considerare»;

22.8

URAS, DE PETRIS

Al comma 1, lettera a)*, dopo il punto 5 aggiungere il seguente:*

«5-*bis)*. L'individuazione di una soglia minima di reddito ISEE e di valore catastale dell'immobile in possesso del nucleo familiare al di sotto dei quali non sia dovuto il tributo».

22.9

CHIAVAROLI

Al comma 1, lettera b):

sostituire il punto 1 con il seguente:

«1) La disciplina delle riduzioni, che tengano conto prioritariamente della capacità contributiva della famiglia e del numero dei componenti del nucleo familiare, attraverso l'applicazione dell'istituto dell'ISEE, prevedendo in ogni caso una detrazione annuale per ciascun figlio residente nell'abitazione principale di importo non inferiore a euro 50»;

al punto 2 aggiungere infine il seguente periodo:

«Alla indicazione dei costi deve essere corrispondere l'indicazione, per le funzioni fondamentali, dell'eventuale livello di scostamento rispetto ai fabbisogni *standard*».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 491, le parole: "aliquota dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "aliquota dello 0,4 per cento";

b) al comma 495, le parole: "un'aliquota dello 0,02 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "un'aliquota dello 0,04 per cento";

c) al comma 497, sostituire il primo periodo con il seguente: "L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1º marzo 2014.";

d) alla tabella 3 allegata alla legge, richiamata dal comma 492, gli importi in misura fissa ivi indicati sono incrementati, con riferimento a ciascuna tipologia di strumento e ciascuno scaglione di valore del contratto, in misura pari al 100 per cento."».

22.10

ZANONI, BROGLIA, LAI, CUOMO

Al comma 1, lettera b) *sopprimere il numero 2).*

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole da: «in conformità» *fino a:* «del comma 1 e» *con la seguente:* «che».

22.11

COMAROLI, BITONCI

Al comma 1, lettera b) *sopprimere il numero 2).*

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole da: «in conformità» *fino a:* «del comma 1 e» *con la seguente:* «che».

22.12

URAS, DE PETRIS

Al comma 1, lettera b) *dopo il punto 2 aggiungere il seguente:*

«2.*bis)* L'individuazione di una soglia minima di reddito ISEE e di valore catastale dell'immobile in possesso del nucleo familiare al di sotto dei quale non sia dovuto il tributo».

22.13

FAVERO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Dall'imposta dovuta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 50 euro per ciascun componente del nucleo familiare purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare su cui grava il tributo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo».

Conseguentemente:

a) *ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*

- *all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:* «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 miliorii di euro» *con le seguenti:* «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410

milioni»;

- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni» *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

- all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» *con le seguenti:* «2,1 per mille»;

- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "21 per cento"»;

- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 30.000;
2015: ? 30.000;
2016: ? 30.000.

b) *La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.*

22.14

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. I comuni che nel 2013 hanno applicato aliquote massime IMU, aliquota base del 10,6 per mille e 6 per mille per l'abitazione principale, sono obbligati, contestualmente all'approvazione del regolamento TASI alla rimodulazione al ribasso di un punto delle aliquote IMU.»

22.15

URAS, DE PETRIS

Al comma 2, sostituire le parole: «le tariffe della TARl» *con le seguenti:* «il monte finanziario complessivo del tributo TARI».

22.16

RITA GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, GATTI, PARENTE, SPILABOTTE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero prevedendo possibili differenziazioni della tariffa sulla base di apposita stipula, da parte del soggetto commerciale, di protocolli d'intesa con le organizzazioni caritatevoli impegnate in programmi di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica Italiana, di cui all'articolo 58, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.»

22.17

LUIGI MARINO, LANZILLOTTA, D'ONGHIA, MERLONI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, sostituire le parole: «del 30 giugno successivo» *con le seguenti:* «del 30 giugno dell'anno successivo»;

b) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «il termine stabilito dal comune nel regolamento.» *con le seguenti:* «il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.».

22.18

TOMASELLI, LAI

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, sostituire le parole: «del 30 giugno successivo» *con le seguenti:* «del 30 giugno dell'anno successivo»;

b) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «il termine stabilito dal comune nel regolamento.» *con le seguenti:* «il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.».

22.19

BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il comune, con il regolamento del tributo, può stabilire modelli e modalità di presentazione della dichiarazione differenziata con riferimento alla Tari e alla Tasi, tenendo anche conto delle specificità di cui ai commi 5 e 6.».

22.20

COMAROLI, BITONCI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il comune, con il regolamento del tributo, può stabilire modelli e modalità di presentazione della dichiarazione differenziata con riferimento alla Tari e alla Tasi».

22.21

URAS, DE PETRIS

Al comma 4, dopo le parole: «redatta su modello messo a disposizione dal comune» *aggiungere le seguenti:* «o attraverso una procedura di autoliquidazione».

22.22

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È fatta salva la possibilità per i soggetti passivi del tributo di procedere a nuove dichiarazioni sulla base dei criteri individuati dall'articolo 20 della presente legge.»

22.23

RUSSO

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È fatta salva la possibilità per i soggetti passivi del tributo di procedere a nuove dichiarazioni sulla base dei criteri individuati dall'articolo 20 della presente legge.»

22.24

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. Ai fini dell'individuazione dell'evasione fiscale i Comuni sono tenuti alla creazione di una banca dati TRISE che sostituisca e omogeneizzi le banche dati di contribuenti IMU e TARES già in possesso dell'ente. Per le finalità di cui al presente comma, di concerto con la conferenza stato regioni unificata e con l'associazione dei comuni, è autorizzato il trasferimento di 150 milioni di euro al sistema dei comuni.

6-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali".».

22.25

RITA GHEDINI, ANGIONI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa assegnate in godimento ai propri soci, e da questi adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, il tributo è totalmente dovuto dal socio assegnatario per il periodo di possesso. A tal fine i soci assegnatari sono tenuti a trasmettere al Comune i dati richiesti per la determinazione dell'imposta.».

22.26

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Ai fini dell'individuazione dell'evasione fiscale i comuni sono tenuti alla creazione di una banca dati TRISE che sostituisca e omogeneizzi le banche dati di contribuenti IMU e TARES già in possesso dell'ente.»

22.27

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Per gli immobili di proprietà delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa il tributo è dovuto direttamente dai soci assegnatari degli alloggi. A tal fine, la cooperativa comunica al Comune entro il 31 gennaio di ogni anno i dati anagrafici dei soci e dei componenti il nucleo familiare, nonché i dati catastali degli immobili in godimento».

22.28

RUSSO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Per gli immobili di proprietà delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa il tributo è dovuto direttamente dai soci assegnatari degli alloggi. A tal fine, la cooperativa comunica al Comune entro il 31 gennaio di ogni anno i dati anagrafici dei soci e dei componenti il nucleo familiare, nonché i dati catastali degli immobili in godimento».

22.29

GENTILE

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: «apposito» *e* «al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili».

22.30

GENTILE

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari» *con le seguenti:* «ovvero tramite appositi strumenti di pagamento, approvati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, offerti da servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari».

22.31

COMAROLI, BITONCI

Al comma 7, sostituire le parole da: «Il versamento è effettuato» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla Tari e alla Tasi. È comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno».

22.32

ZANONI, BROGLIA, LAI

Al comma 7, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: «Il Comune individua le scadenze e le rate di versamento.»

22.33

COMAROLI, BITONCI

Al comma 7, sostituire le parole: «in quattro rate trimestrali, scadenti entro il 16 gennaio, 16 aprile, 16 luglio e 16 ottobre» *con le seguenti:* «in due rate, scadenti entro il 16 giugno ed il 16 dicembre.».

22.34

FORNARO, GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Al comma 7, sostituire le parole: «in quattro rate trimestrali scadenti entro il 16 gennaio» *con le seguenti:* «in tre rate scadenti il».

22.35

ZANONI, BROGLIA, LAI

Al comma 8, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il Comune stabilisce le modalità di versamento assicurando la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati.».

22.36

BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

Sostituire il comma 10 con i seguenti:

«10. In considerazione delle finalità della TARI in ordine al finanziamento degli oneri derivanti dal servizio di gestione dei rifiuti, i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare le attività di gestione della riscossione della TARI o della tariffa di cui al comma 27 dell'articolo 20, eventualmente comprensive dell'accertamento, ai soggetti ai quali è affidato il servizio di gestione dei rifiuti.

10-*bis*. La gestione dell'accertamento e della riscossione del TRISE, anche nel caso di adozione della tariffa di cui al comma 27 dell'articolo 20 e ferma restando la facoltà di cui al comma 10, può essere affidata, anche disgiuntamente, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ovvero della tassa smaltimento rifiuti nei casi di adozione della facoltà di cui al comma 4-*quater*, ultimo periodo, dell'articolo 5 del decreto-legge n. 102 del 2013. L'affidamento può proseguire fino alla scadenza del contratto in essere, previa eventuale rinegoziazione dei servizi resi e delle condizioni economiche e può riguardare anche disgiuntamente le componenti TARl e TASI.».

22.37

COMAROLI, BITONCI

Sostituire il comma 10 con i seguenti:

«10. In considerazione delle finalità della TARI in ordine al finanziamento degli oneri derivanti dal servizio di gestione dei rifiuti, i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare le attività di gestione della riscossione della TARI o della tariffa di cui al comma 27 dell'articolo 20, eventualmente comprensive dell'accertamento, ai soggetti ai quali è affidato il servizio di gestione dei rifiuti.

10-*bis*. La gestione dell'accertamento e della riscossione del TRISE, anche nel caso di adozione della tariffa di cui al comma 27 dell'articolo 20 e ferma restando la facoltà di cui al comma 10, può essere affidata, anche disgiuntamente, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ovvero della tassa smaltimento rifiuti nei casi di adozione della facoltà di cui al comma 4-*quater*, ultimo periodo, dell'articolo 5 del decreto-legge n. 102 del 2013. L'affidamento può proseguire fino alla scadenza del contratto in essere, previa eventuale rinegoziazione dei servizi resi e delle condizioni economiche e può riguardare anche disgiuntamente le componenti TARI e TASI».

22.38

MOSCARDELLI, DI GIORGI, PEZZOPANE, PAGLIARI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, possono affidare, per la durata del contratto in essere e previa rinegoziazione delle condizioni contrattuali, la gestione dell'accertamento e della riscossione del TRISE, anche nel caso di adozione della tariffa di cui al comma 27 dell'articolo 20, ai soggetti già affidatari del servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, comunque denominato».

22.39

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, possono affidare, per la durata del contratto in essere e previa rinegoziazione delle condizioni contrattuali, lo gestione dell'accertamento e della riscossione del TRISE, anche nel caso di adozione della tariffa di cui al comma 27 dell'articolo 20, ai soggetti già affidatari del servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, comunque denominato».

22.40

MOLINARI, VACCIANO, PEPE, BOTTICI, BULGARELLI

Al comma 12 dopo le parole: «questionari al contribuente»*, aggiungere le parole:* «con modalità che

ne accertino la ricezione».

22.41

MOLINARI, VACCIANO, PEPE, BOTTICI, BULGARELLI

Al comma 17, dopo le parole: «sessanta giorni dalla notifica dello stesso»*, aggiungere le seguenti:* «ove sia provata l'avvenuta ricezione della sua notifica con raccomandata a/r o a mezzo messo comunale o posta certificata,».

22.42

RITA GHEDINI, ANGIONI

Al comma 21, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».

22.43

DI MAGGIO

Al comma 21, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».

22.44

OLIVERO, LUIGI MARINO, LANZILLOTTA, D'ONGHIA, MERLONI

Al comma 21, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».

22.45

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Al comma 21, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460».

22.46

RUSSO

Al comma 21, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».

22.47

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

22.0.1

VACCARI, CALEO

*Dopo l'***articolo 22***, inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

(Semplificazioni in materia di IMU e TRISE)

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i Comuni possono prevedere, per i fabbricati assoggettati a IMU e TRISE, modalità semplificate di versamento delle predette imposte e, in particolare:

a) la possibilità di corrispondere con un unico modello di versamento le rate dei due tributi, a tal fine anche predisponendo apposito bollettino postale;

b) assistenza negli adempimenti amministrativi da parte degli uffici comunali».

22.0.2

CALEO, VACCARI

*Dopo l'***articolo 22***, inserire il seguente:*

«Art. 22-*bis.*

(Semplificazioni)

1. Al fine di promuovere l'emersione di base imponibile, a decorrere dal 1º gennaio 2014, ai

soggetti che si sottopongono volontariamente alle procedure di revisione della rendita catastale secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono riconosciuti i seguenti benefici in relazione al TRISE:

a) semplificazione degli adempimenti amministrativi e nelle modalità di versamento del tributo;

b) assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell'Amministrazione finanziaria;

c) per i contribuenti non soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera *d)*, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

d) riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; la disposizione di cui alla presente lettera non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i benefici fiscali di cui al comma 1, nonché le modalità attuative delle citate disposizioni».

23.1

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Sostituire l'articolo 23, con i seguenti:

«Art. 23.

(Disposizioni in materia di IMU)

1. A decorrere dall'anno 2014 è esente dall'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e le relative pertinenze.

2. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, ad eccezione delle unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continuano ad applicarsi le detrazione previste dall'articolo 13, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

3. L'esenzione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, in attesa della vendita degli stessi immobili ai relativi inquilini, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

4. L'esenzione si applica altresì all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, all'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione

che non risulti locata, nonché all'unità immobiliare di proprietà degli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze dell'ordine a ordinamento militare e/o civile residenti per ragioni di servizio in altra località o che siano inviati in missione all'Estero, a condizione che non risulti locata.

5. La minore imposta che deriva dall'applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4, è rimborsata ai singoli comuni sulla base dei versamenti che risultano effettuati nel corso dell'anno 2012 in relazione alle sopra indicate tipologie di immobili. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito l'apposito fondo le cui risorse sono destinate ai singoli comuni.

6. A decorrere dall'anno 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i terreni agricoli, compresi quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola e i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n.133.

7. L'esenzione di cui al comma 6 si applica altresì ai fabbricati rurali ad uso abitativo utilizzati a titolo di abitazione principale dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

8. A decorrere dall'anno 2014 è esente dall'imposta municipale propria, di cui all'13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'unità immobiliare iscritta nel catasto edilizio urbano con la dicitura collabente.

9. A decorrere dall'anno 2014 l'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è deducibile dal reddito di impresa e dall'imposta regionale sulle attività produttive.

10. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015, gli importi delle rendite catastali sono determinati, in considerazione delle zone di ubicazione dell'immobile, tenendo conto del numero di vani e del valore di mercato a mq delle singole unità immobiliari.

11. L'Agenzia dell'Entrate-Territorio provvede entro il 31 dicembre 2014 alla revisione catastale delle vigenti rendite catastali urbane in base ai criteri di cui al comma precedente.

12. All'articolo 37, comma 4-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento".

13. All'articolo 26, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "ad uso abitativo" sono soppresse.

14. Sono abrogati il secondo periodo del comma 5 e i commi 7, 8, 8-*bis*, 9 e 9-*bis* dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

15. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è sostituito dal seguente: "L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui ali'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella prevdenza agricola".

Art. 24.

(Agevolazioni IMU)

1. A decorrere dall'anno 2014 per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori, l'aliquota IMU è fissata allo 0,4 per cento.

2. A decorrere dall'anno 2014 i comuni possono deliberare, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, un'aliquota ridotta dell'imposta municipale unica fino allo 0,5 per cento per le unità

immobiliari concesse in uso gratuito al coniuge ed ai parenti in linea retta entro il secondo grado.

3. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma-6 è inserito il seguente comma:

"6-*bis*. Per favorire la locazione degli immobili ed incrementare la disponibilità di alloggi da destinare ad abitazione principale, l'aliquota dell'imposta municipale unica è fissata allo 0,5 per cento per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale. I comuni, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, possono modificare in diminuzione o in aumento la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. I comuni, per la stessa finalità di cui al primo periodo possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente, prevedendo un innalzamento dell'aliquota dell'imposta municipale unica non superiore allo 0,1 per cento, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni".

4. Nell'operazione di permute di beni tra privati si applica, ai fini dell'imposta di registro, nonché delle imposte ipotecarie e catastali, l'imposta più favorevole.

5. L'articolo 43, comma 1, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 è modificato dal seguente: "per le permute, salvo il disposto del comma 2 dell'articolo 40, dal valore del bene che dà luogo all'applicazione della minore imposta".

Art. 25.

(Abrogazione della Tares)

1. L'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è abrogato.

2. Per l'anno 2013, i comuni determinano il prelievo sui rifiuti urbani considerando vigenti le disposizioni ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2). L'importo delle rate in acconto, è determinato in relazione all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1º gennaio 2013, l'importo delle rate in acconto è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente.

Art. 26.

(Tax expenditures review)

1. Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare il entro il 30 marzo 2014, su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui agli articoli 23, 24 e 25, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

Art. 27.

(Abrogazione agevolazioni fiscali)

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 23, 24 e 25, si provvede altresì mediante i risparmi derivanti dall'abrogazione delle agevolazioni fiscali contenute nell'articolo 1, commi 126, 131, 134, 134-*bis*, 136 e 139 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e nell'articolo 35 comma 10-*ter* del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 23, 24 e 25, si provvede altresì mediante i risparmi derivanti dall'abrogazione delle agevolazioni fiscali contenute nei seguenti articoli:

Art. 6, decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

Art. 12, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Art. 12, legge 16 dicembre 1977, n. 904 - Art. 1, commi 460 e 464, legge 30 dicembre 2004,

n. 311 - Art. 2, comma 28, decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133 - decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138;

Art. 10-11, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ? Art. 1, commi 460, 461, 462 e 463, legge 30 dicembre 2004, n. 311 ? Art. 2, comma 8, legge 24 dicembre 2003, n. 350».

23.2

URAS, DE PETRIS

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fino al 2014" sono soppresse, nel medesimo comma, è soppresso l'ultimo periodo;

b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente: "6-*bis*. A partire dall'anno 2014 l'aliquota di cui al comma precedente è raddoppiata per le unità immobiliari ad uso residenziale a partire dalla terza di proprietà da almeno due anni inutilizzate ovvero non locate con contratto scritto e registrato. I comuni possono modificare raliquota di cui al presente comma in aumento sino ad un terzo dell'aliquota di cui al precedente comma";

c) dopo il comma 7 aggiungere il seguente: "7-*bis*. Sono equiparati all'abitazione principale:

1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti loeata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, nonché agli alloggi degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

4) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

5) l'unica unità immobiliare non di lusso ai sensi del Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969, n. 1072, e relative pertinenze, e non adibita ad abitazione principale, appartenente ad una delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 ed A/6;

6) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, da un soggetto che, per motivi di lavoro, dimora abitualmente in un immobile situato in un comune diverso e di cui non è proprietario, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

7) l'unità immobiliare locata a canone concordato, ad esclusione di quelle classificate nelle

categorie catastali A/1, A/8, A/9".

d) il comma 9-*bis*, è sostituito dal seguente: "9-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2014, le imprese costruttrici corrisponderanno l'imposta municipale propria sui fabbricati dalle stesse costruiti e destinati alla vendita, contabilizzati nello stato patrimoniale dell'impresa ai sensi dell'articolo 2424, comma 1, C/I del codice civile e non locati, solo al momento dell'effettivo atto di trasferimento della proprietà degli stessi. All'importo dell'imposta, commisurato al tempo in cui il fabbricato è rimasto invenduto, si dovranno aggiungere gli eventuali interessi legali nel frattempo maturati".

e) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: "per l'unità immobiliare" sono aggiunte le seguenti: ",ad ad eccezione di quella classificata in una delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per la quale si applica l'aliquota di cui al comma 6,";

f) al comma 10, primo periodo, le parole: "euro 200", sono sostituite dalle seguenti: "euro 400";

g) al comma 10, i periodi terzo, quarto, quinto e settimo sono soppressi».

Conseguentemente

al comma 7, la lettera b) *è sostituita dalla seguente:*

«*b)* all'articolo 9 comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non locati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cento per cento."».

23.3

RUSSO

Al comma 1, lettera b)*, sostituire il numero 2), con il seguente:*

«2) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10. Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari assegn atari, sono equiparate all'abitazione principale anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica."».

23.4

RITA GHEDINI, ANGIONI

Al comma 1, lettera b)*, numero 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire le parole: «è inserito il seguente» *con le seguenti:* «sono inseriti i seguenti";

b) al capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari assegnatari sono equiparate all'abitazione principale, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica».

Conseguentemente:

- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «165 milioni» *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 15.000;
2015: ? 15.000;
2016: ? 16.000.

23.5

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Al comma 1, lettera b) *numero 2) sostituire le parole:* «è inserito il seguente» *con le seguenti:* «sono inseriti i seguenti» *ed aggiungere, in fine, le parole:* «Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica».

23.6

URAS, DE PETRIS

Al comma 1, alla lettera b)*, numero 2, le parole:* «,e delle pertinenze della stessa,» *fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti:* «ad esclusione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 rispetto alle quali si applica comunque l'aliquota di cui al comma 6, pari allo 0,76 per cento».

23.7

URAS, DE PETRIS

Al comma 1, alla lettera b)*, numero 2, le parole:* «, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10» *sono sostituite dalle seguenti:* «per le quali si applica l'aliquota base di cui all'articolo 6.» *e la lettera c) è soppressa.*

23.8

DI BIAGIO

Al comma 1, lettera b)*, il punto 3), è sostituito dal seguente:*

«3) in fine sono aggiunti i seguenti periodi: "I comuni devono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, e possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:" Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante il fondo di cui all'articolo 24 della presente legge».

23.9

ZIN, ZELLER, PANIZZA

Al comma 1, lettera b)*, n. 3), sostituire le parole:* «i comuni possono considerare» *con le seguenti:* «i comuni devono considerare».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

23.10

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, lettera b)*, numero 3) sopprimere le parole da:* «a condizione che la stessa» fino alle parole: «unità immobiliare».

Conseguentemente, ridurre dello 0,5 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

23.11

ZANONI, BROGLIA, LAI, CUOMO

Al comma 1, lettera b)*, punto 3) le parole da:* «prevedendo che l'agevolazione» *fino a:* «15.000 euro annui» *sono sostituite dalle seguenti:* «applicando eventuali limitazioni all'agevolazione in questione relative al valore catastale dell'abitazione ovvero alla condizione del nucleo del possessore, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).».

23.12

COMAROLI, BITONCI

Al comma 1, lettera b)*, punto 3), le parole da:* «prevedendo che l'agevolazione» *fino a:* «15.000 euro annui» *sono sostituite dalle seguenti:* «applicando eventuali limitazioni all'agevolazione e relative al valore catastale dell'abitazione ovvero alla condizione del nucleo del possessore, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).».

23.13

BELLOT

Al comma 1, capoverso 3), lettera a)*, dopo le parole:* «dei soci assegnatari», *aggiungere le seguenti:* «nonché le unità immobiliari a destinazione abitativa possedute dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate ed esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative».

23.14

FAVERO

Al comma 1, lettera b)*, numero 3), capoverso «b)» aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, ivi compresi gli alloggi gestiti in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;».

Conseguentemente:

? *al medesimo articolo, comma 1, lettera* c)*, sopprimere l'ultimo periodo;*

? *all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:*

«24-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

23.15

STEFANO ESPOSITO, BORIOLI, FAVERO, ZANONI, DIRINDIN, PEZZOPANE

Al comma 1, lettera b)*, punto 3), lettera b)*, dopo lo parole: «24 giugno 2008» *aggiungere le seguenti:* «, ivi compresi gli alloggi gestiti in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.».

Conseguentemente;

? *all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:* «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

? *al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:* «20 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «22 per cento»;

? *alla tabella A, voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 30.000;
2015: ? 30.000;
2016: ? 30.000.

23.16

URAS, DE PETRIS

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *Al comma 1, lettera* b)*, punto 3)* sub *lettera* b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, ivi

compresi gli alloggi gestiti in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;».

2) *Al comma 1, lettera* c)*, sopprimere l'ultimo periodo.*

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

«37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

23.17

GIBIINO, FLORIS, MARIAROSARIA ROSSI

Al comma 1, lettera b)*, punto 3)* sub *lettera* b)*, dopo le parole:* «24 giugno 2008» *aggiungere le seguenti:* «, ivi compresi gli alloggi gestiti in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;».

Conseguentemente, alla lettera c)*, sopprimere l'ultimo periodo.*

All'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

23.18

VACCIANO, LEZZI, BULGARELLI, BERTOROTTA, MANGILI, BOTTICI, MOLINARI

Al comma 1, lettera b)*, numero 3),* sub *lettera* b)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, ivi compresi gli alloggi gestiti in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c)*, al paragrafo 10, sopprimere l'ultimo periodo.*

E conseguentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, con esclusione di quelle relative all'Istruzione, all'Università e alla Ricerca e alla tutela ambientale.».

23.19

MALAN

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *Al comma 1, lettera* b)*, punto 3)* sub *lettera* b)*, dopo le parole:* «24 giugno 2008» *aggiungere le seguenti:* «, ivi compresi gli alloggi gestiti in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;».

2) *Al comma 1, lettera* c)*, sopprimere l'ultimo periodo.*

23.20

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *Al comma 1, lettera* b)*, punto 3) sub lettera* b)*, dopo le parole:* «24 giugno 2008» *aggiungere le seguenti:* «, ivi compresi gli alloggi gestiti in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;».

2) *Al comma 1, lettera* c)*, sopprimere l'ultimo periodo.*

23.21

CERONI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *Al comma 1, lettera* b)*, punto 3) sub lettera* b)*, dopo le parole:* «24 giugno 2008» *aggiungere le seguenti:* «, ivi compresi gli alloggi gestiti in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

2) *Al comma 1, lettera* c)*, sopprimere l'ultimo periodo.*

23.22

URAS, DE PETRIS

Al comma 1, lettera b)*, numero 3), lettera* b)*, dopo le parole:* «*Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008» *aggiungere le seguenti:* «nonché agli alloggi degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse :finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

Conseguentemente al comma 1, lettera c)*, l'ultimo periodo è soppresso.*

23.23

D'ADDA

Al comma 1, lettera b)*, punto 3), dopo la lettera* b)*, aggiungere le seguenti:*

«*b-bis)* agli alloggi gestiti in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

Conseguentemente,

Al medesimo articolo, comma 1, lettera c)*, sopprimere le parole da:* «La suddetta detrazione» *fino alla fine del periodo;*

All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni»;

Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» *sono sostituite dal seguente:* «22 per cento»;

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

? 2014: ? 30.000;
2015: ? 30.000;
2016: ? 30.000.

23.24

URAS, DE PETRIS

Al comma 1, lettera b)*, numero 3), lettera* d)*, dopo le parole:* «e non concesso in locazione», *aggiungere le seguenti:* «da un soggetto che, per motivi di lavoro, dimora abitualmente in un immobile situato in un comune diverso e di cui non è proprietario».

Conseguentemente all'onere derivante dalla presente disposizione pari a circa 15 milioni di euro in ragione annua si provvede mediante le maggiori entrate afferenti dalla seguente disposizione al medesimo articolo:

Al comma 1, alla lettera b)*, numero 2, in fondo, dopo le parole:* «, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10» *sono sostituite dalle seguenti:* «per le quali si applica l'aliquota base di cui all'articolo 6».

23.25

MOLINARI, VACCIANO, PEPE, BOTTICI, BULGARELLI

Al comma 1, lettera b)*, punto e) lettera* d)*, sopprimere le parole da:* «e fatto salvo quanto previsto»

fino alla fine del periodo.

23.26

COMAROLI, BITONCI

Al comma 1, capoverso 3, alla lettera d)*, sopprimere le parole:* «dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica».

23.27

RUVOLO

Al comma 1, lettera b)*, numero 3, dopo la lettera* d)*, inserire la seguente:*

«*d-bis)* ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla disposizione di cui alla lettera d-bis)*, pari a 63 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante l'utilizzo dell'extra gettito derivante dal superamento degli ammontari previsti, per l'anno 2012, dal Ministero dell'economia e delle finanze derivanti complessivamente dal versamento dell'imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni agricoli.*

23.28

STEFANO, DE PETRIS, URAS

Al comma 1, lettera b)*, numero 3, dopo la lettera* d)*, inserire la seguente:*

«*d-bis)* ai fabbricati rurali ad uso strumentale non abitativo di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.».

Conseguentemente all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni» *con le seguenti:* «36 milioni».

23.29

RUVOLO

Al comma 1, lettera b)*, numero 3), dopo la lettera* d)*, inserire la seguente:*

«*d-bis)* ai fabbricati rurali ad uso strumentale non abitativo di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni» *con le seguenti:* «85 milioni».

23.30

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Al comma 1, lettera b)*, punto 3), dopo la lettera* d) *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* alle unità immobiliari la cui rendita risultante dal catasto non eccede il valore di 750 euro, in cui risiedono disabili non autosufficienti. La mancata applicazione dell'imposta opera, in alternativa, nel caso in cui gli stessi disabili facciano parte di un nucleo familiare con ISEE non superiore a 20.000 euro annui».

Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. La TASI è dovuta in misura ridotta del 50 per cento dai disabili non autosufficienti o, in alternativa dai nuclei familiari di cui facciano parte gli stessi disabili, con ISEE non superiore a 20.000 euro annui, che possiedano o detengano a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui la comma 1».

Conseguentemente, al maggior onere valutato in 50 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente incremento dell'importo relativo alle disponibilità di competenza e cassa delle spese del bilancio dello stato per consumi intermedi, di cui all'articolo 10, comma 37, rimodulando proporzionalmente altresì gli importi di cui all'allegato 5 ivi richiamato.

23.31

DE PETRIS, STEFANO, URAS

Al comma 1, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* al comma 5, le parole: "pari a 135" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 165" e le parole: "pari a 110" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 75"; nel medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i terreni concessi in affitto a giovani imprenditori agricoli di età inferiore a 40 anni il moltiplicatore è pari a 110"».

23.32

RUTA

Al comma 1, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«*b-bis)* al comma 5:

1) le parole: "pari a 135" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 165" e le parole: "pari a 110" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 75";

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i terreni concessi in affitto a giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e i 40 anni il moltiplicatore è pari a 110"».

23.33

RUVOLO

Al comma 1, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«*b-bis)* al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i terreni agricoli l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,4 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 10, al comma 37, sostituire la parola: «150» *con la parola:* «350».

23.34

STEFANO, DE PETRIS, URAS

Al comma 1, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per i terreni di cui al comma 5 i comuni possono modificare esclusivamente in diminuzione la predetta aliquota base"».

23.35

RUTA

Al comma 1, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«*b-bis)* al comma 6 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per i terreni di cui al comma 5 i comuni possono modificare esclusivamente in diminuzione la predetta aliquota di base"».

23.36

GASPARRI

Al comma 1, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«*b-bis)* al comma 7, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché per gli immobili locati"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 137, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso.

23.37

RUTA

Al comma 1, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«*b-bis)* al comma 8, il primo ed il secondo periodo sono soppressi».

Conseguentemente, al medesimo articolo:

al comma 7, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:* «*b-bis)* all'articolo 9, comma 8, terzo periodo, sono soppresse le parole: "ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT)"»;

dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-*bis*. All'articolo 1, comma 512, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole "15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "25 per cento"».

23.38

MOLINARI, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI, BULGARELLI

Al comma 1, dopo la lettera c)*, inserire le seguenti:*

«*c-bis)* dopo il comma 6, aggiungere il seguente: "6-*bis)* L'aliquota base di cui al comma 6 è

incrementata dello 0,1 per cento per ogni immobile in possesso oltre il terzo, e relative pertinenze";

c-ter) dopo il comma 7, aggiungere il seguente: "7-*bis)* L'aliquota è ridotta dello 0,1 per cento per il secondo immobile in possesso e relative pertinenze. La riduzione dell'aliquota si applica agli immobili ordinati in modo crescente in relazione al valore determinato ai sensi del comma 3».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni, di spesa di cui alla predetta tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro o a decorrere dall'anno 2014, fatta eccezione per le spese riferite all'università, alla ricerca e all'ambiente».

23.39

MOLINARI, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI, BULGARELLI

Al comma 1, dopo la lettera c)*, aggiungere le seguenti:*

«*d)* dopo il comma 6, aggiungere il seguente: "6-*bis)* L'aliquota base di cui al comma 6 è incrementata:

1) dello 0,1 per cento per il terzo e quarto immobile in possesso, e relative pertinenze;

2) dello 0,2 per cento per ogni immobile in possesso oltre il quinto, e relative pertinenze.

L'incremento dell'aliquota si applica agli immobili ordinati in modo crescente in relazione al valore determinato ai sensi del comma 3.

e) dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-*bis)* L'aliquota è ridotta dello 0,1 per cento per il secondo immobile in possesso e relative pertinenze. La riduzione dell'aliquota si applica agli immobili ordinati in modo crescente in relazione al valore determinato ai sensi del comma 3».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro o a decorrere dall'anno 2014, fatta eccezione per le spese riferite all'università, alla ricerca e all'ambiente».

23.40

BERTUZZI, PIGNEDOLI

Al comma 1, dopo la lettera c)*, aggiungere la seguente:*

«*c-bis)* dopo il comma 14-*ter* è inserito il seguente: "14-*ter.* Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, lettera *e)*, del citato decreto-legge n. 557 del 1993"».

Conseguentemente:

alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 40,000;
2015: ? 0;
2016: ? 0;

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni».

23.41

BERTUZZI, PIGNEDOLI

Al comma 1, dopo la lettera c)*, aggiungere la seguente:*

«*c-bis)* al comma 14-*ter*, le parole: "30 novembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 20.000;
2015: ? 20.000;
2016: ? 20.000.

23.42

COMAROLI, BITONCI

Al comma 1, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*d)* all'articolo 13, comma 9-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre. 2011, n. 214, alla fine del periodo, aggiungere il seguente: "L'esenzione si applica fino al terzo anno successivo alla realizzazione dei fabbricati"».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C sono ridotte in maniera lineare dell'1 per cento per l'anno 2014».

23.43

BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

Al comma 1, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*c-bis)* all'articolo 13, comma 9-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alla fine del periodo aggiungere il seguente: "L'esenzione si applica fino al terzo anno successivo alla realizzazione dei fabbricati"».

23.44

FRAVEZZI, PANIZZA, ZELLER, PALERMO

Al comma 1, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*c-bis)* all'articolo 13, comma 9-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alla fine del periodo aggiungere il seguente: "L'esenzione si applica fino al terzo anno successivo alla realizzazione dei fabbricati"».

23.45

MARINELLO, MANCUSO, SCOMA, GUALDANI

All'articolo 23, comma 1, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*d)* al comma 5, le parole: "pari a 135" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 165" e le parole "pari a 110" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 75"; nel medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i terreni concessi in affitto a giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e i 40 anni il moltiplicatore è pari a 110"».

23.46

MARINELLO, MANCUSO, SCOMA, GUALDANI

All'articolo 23, comma 1, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*d)* al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per i terreni di cui al comma 5 i comuni possono modificare esclusivamente in diminuzione la predetta aliquota base"».

23.47

MARINELLO, MANCUSO, SCOMA, GUALDANI

Al comma 1, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*d)* il primo ed il secondo periodo del comma 8 sono soppressi».

Al comma 7, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«*c)* all'articolo 9, comma 8, terzo periodo, sono soppresse le seguenti parole "ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT)"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 512 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «15 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «25 per cento».

23.48

NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio 2013, n. 85, sostituire le parole: "per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sospeso per le seguenti categorie di immobili" con le seguenti: "per l'anno 2013 il versamento della prima e della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non è dovuto per le seguenti categorie di immobili"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro; Tutela della salute.

23.49

NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per l'anno 2013 il versamento della prima rata e della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non è dovuto per le seguenti categorie di immobili:

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastaIi A/1, A/8 e A/9;

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro; Tutela della salute.

23.50

GIBIINO

Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-*bis)* all'articolo 11, comma 2, lettera *c)* numero 3) sono aggiunte in fine le seguenti parole: «con articolazione secondo il beneficio economico ritraibile, coerente con i livelli tariffari stabiliti dalle vigenti norme in materia di occupazione spazi ed aree pubbliche, imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni».

23.51

MARINELLO

Al comma 4, aggiungere la seguente lettera:

«b-*bis)* all'articolo 11, comma 2, lettera *c)* numero 3) sono aggiunte in fine le seguenti parole: "con articolazione secondo il beneficio economico ritraibile, coerente con i livelli tariffari stabiliti dalle vigenti norme in materia di occupazione spazi ed aree pubbliche, imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni"».

23.52

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

All'articolo 23, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 4, dopo lo lettera b) *inserire la seguente:*

«b-*bis)* all'articolo 14, il comma 1 è abrogato a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013»;

b) sopprimere i commi 5 e 6.

Conseguentemente, dopo l'articola 23 aggiungere il seguente:

«Art. 23-*bis*

(Riduzione consumi intermedi)

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'lSTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.

2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento del saldi di bilancio«.

23.53

TOMASELLI, SANGALLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, DEL BARBA, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI

All'articolo 23, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 4, dopo la lettera b) *inserire la seguente:*

«b-*bis)* all'articolo 14, il comma 1 è abrogato a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013»;

b) sopprimere i commi 5 e 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

«Art. 23-*bis*

(Riduzione consumi intermedi).

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel cento economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.

2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

23.54

CERONI

All'articolo 23, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 4, dopo la lettera b) *inserire lo seguente:*

«b-*bis)* all'articolo 14, il comma 1 è abrogato a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013»;

b) sopprimere i commi 5 e 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

«Art. 23-*bis.*

(Riduzione consumi intermedi)

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall'lSTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.

2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

23.55

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA

Sostituire i commi da 5 a 8 con i seguenti:

«5. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 concorre alla formazione del reddito soggetto all'imposta sulle persone fisiche la rendita catastale degli immobili non locati.

6. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è sostituito dal seguente:

"1. L'imposta municipale propria è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito degli esercenti arti e professioni nella misura del cento per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive".

7. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 1-*ter*, hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e delle stesse non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d'imposta».

23.56

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA

Sostituire i commi da 5 a 8 con i seguenti:

«5. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 concorre alla formazione del reddito soggetto all'imposta sulle persone fisiche la rendita catastale degli immobili non locati.

6. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

"1. L'imposta municipale propria è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito degli esercenti arti e professioni nella misura del cinquanta per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive".

7. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del comma 1-*ter*, hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e delle stesse non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d'imposta».

23.57

TOMASELLI, SANGALLI, LAI, DEL BARBA, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Sostituire il comma 5 con il seguente;

«5. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

"L'imposta municipale propria relativa agli immobili classificati nel gruppo catastale D è deducibile integralmente ai fini della determinazione del reddito di impresa. La medesima imposta è

deduci bile integralmente dal valore della produzione determinato ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive"».

Conseguentemente:

? All'articolo 10, comma 32; sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

? All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

? All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-*bis* all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;

? All'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

? All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,5 per mille»;

? All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-*bis* il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella del punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

? All'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-*bis* a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.

? All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: ? 30.000;
2015: ? 30.000;
2016: ? 30.000.

23.58

RANUCCI, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, SONEGO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: "1. L'imposta municipale propria è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del cinquanta per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive."».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 351 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di

euro» *con le seguenti:* «50 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni» *e all'Elenco n. 1, gli importi ,relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

all'articolo 12, comma 4, sostituire le parole: «150.000 euro» *con le seguenti:* «90.000 euro»*, le parole:* «fino a 200.000 euro» *con le seguenti:* «fino a 150.000 euro»*, le parole:* «per la parte eccedente 200.000 euro» *con le seguenti:* «per la parte eccedente 150.000 euro»*, e le parole:* «per la parte eccedente 250.000 euro» *con le seguenti:* «per la parte eccedente 200.000 euro» *e aggiungere in fine le seguenti parole:* «le predette aliquote sono incrementate del 50 per cento qualora il soggetto titolare del trattamento pensionistico percepisca, nel medesimo periodo, anche un reddito da lavoro di importo superiore a 28.000 euro.»;

all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-*bis*. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo"» *sono soppresse;*

all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a monte premi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;

all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "21 per cento"»;

alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2016: ? 30.00;
2015: ? 30.00;
2016: ? 30.00;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

23.59

CROSIO, COMAROLI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: "1. L'imposta municipale propria è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del cinquanta per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive."».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di 351 milioni di euro a decorrere dal 2014».

23.60

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: "1. L'imposta municipale propria è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del cinquanta per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive."».

Conseguentemente, alla tabella C, allegata alla presente legge, ridurre proporzionalmente gli

stanziamenti di parte corrente, relativi a tutte le rubriche, per l'importo complessivo di 351 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

23.61

CERONI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: "1. L'imposta municipale propria è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del cinquanta per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive."».

Conseguentemente, alla tabella C, allegata alla presente legge, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, relativi a tutte le rubriche, per l'importo complessivo di 351 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

23.62

GIBIINO, MARIAROSARIA ROSSI, FLORIS

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente: "1. L'imposta municipale propria è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del cinquanta per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive."».

Conseguentemente, alla Tabella C, allegata alla presente legge, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, relativi a tutte le rubriche, per l'importo complessivo di 351 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

23.63

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA

Al comma 5, sostituire le parole: «venti per cento» *con le seguenti:* «cinquanta per cento».

Conseguentemente, al comma 7, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali"».

23.64

BITONCI, COMAROLI, BELLOT, ARRIGONI

Al comma 5, capoverso 1), sostituire le parole: «20 per cento» *con le parole:* «50 per cento».

Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione e stimabili in 300 milioni di euro per l'anno 2013, 1.300 milioni di euro per l'anno 2014 e 700 milioni di euro dall'anno 2015, si provvede come segue:

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 1.300 milioni di euro annui. I Ministri competenti

predispongono gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al presente comma, al fini del rispetto degli obiettivi di risparmio. A seguito della verifica, gli interventi correttivi predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

23.65

CALEO, VACCARI

Al comma 5, sostituire le parole: «nella misura del 20 per cento» *con le seguenti:* «nella misura del 50 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento"».

23.66

CHIAVAROLI

Al comma 5 sostituire le parole: «nella misura del venti per cento»*, con le seguenti:* «nella misura del quaranta per cento».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 491, le parole: "aliquota dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "aliquota dello 0,4 per cento";

b) al comma 495, le parole: "un'aliquota dello 0,02 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "un'aliquota dello 0,04 per cento";

c) al comma 497, sostituire il primo periodo con il seguente: "L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1º marzo 2014.";

d) alla tabella 3 allegata alla legge, richiamata dal comma 492, gli importi in misura fissa ivi indicati sono incrementati, con riferimento a ciascuna tipologia di strumento e ciascuno scaglione di valore del contratto, in misura pari al 100 per cento.».

23.67

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, BONDI, REPETTI

Sopprimere i commi 7 e 8.

Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis.*

1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 4 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 5,2 miliardi di euro nel 2014 e in 6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi

di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la *spending review*, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle Regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle Province, ai Comuni e i trasferimenti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.

4. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».

23.68

GASPARRI

Sopprimere i commi 7 e 8.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 1, comma 137, della legge 27 dicembre 1996, n. 296.

23.69

SCIASCIA, MANDELLI, CONTI, PAGNONCELLI, MARIAROSARIA ROSSI

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, ridurre del 2 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C.

23.70

URAS, DE PETRIS

Al comma 7, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)*. All'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non locati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cento per cento"».

23.71

COMAROLI, BITONCI

Al comma 7, alla lettera b)*, aggiungere il seguente periodo:*

«La norma non si applica agli edifici di proprietà di anziani e di disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero, purché questi non risultino locati. La disposizione opera nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 50 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

23.72

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Agli immobili destinati dalle istituzioni scolastiche paritarie esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività didattiche si applicano le esenzioni previste per gli enti non commerciali dall'articolo 7, comma 1, lettera *i)* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni».

23.73

RUSSO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Agli immobili destinati dalle istituzioni scolastiche paritarie esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività didattiche si applicano le esenzioni previste per gli enti non commerciali dall'articolo 7, comma 1, lettera *i)* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni».

23.74

BIANCONI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Agli immobili destinati dalle istituzioni scolastiche paritarie esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività didattiche si applicano le esenzioni previste per gli enti non commerciali dall'articolo 7, comma 1, lettera *i)* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni».

23.76

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. Al comma 3 dell'articolo 91-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il secondo paragrafo, dalle parole: "Con successivo decreto", fino alle parole: "come svolte con modalità non commerciali" è sostituito dal seguente: "Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e i requisiti generali per- qualificare le attività di cui alla lettera *i)* del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali".

8-*ter*. Si intendono condotte con metodo commerciale le attività di cessione di beni o di prestazione di servizi svolte per professione abituale produttive di redditi di impresa ai sensi dell'articolo 55, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Non sono considerate attività condotte con metodo commerciale:

a). le prestazioni di servizi di cui all'articolo 143, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, svolte alle condizioni e nei limiti ivi richiamati;

b). le attività di cui all'articolo 143, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, lettere *a)* e *b)*;

c). le attività di cui all'articolo 148, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

d). le attività di cui all'articolo 148, commi 3, 5, 6, 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, purché siano rispettate le condizioni del successivo comma 8, articolo 148, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fatta salva la deroga di cui al comma 9, articolo 148, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

e). le attività istituzionali delle ONLUS, ad eccezione delle società cooperative, di cui all'articolo 150, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Non rientrano, altresì, tra le attività condotte con metodo commerciale, quelle espressamente escluse da imposizione diretta, nei confronti delle rispettive categorie di enti e alle condizioni ivi richiamate, dalle seguenti normative di settore: legge 7 dicembre 2000, n. 383; legge 11 agosto 1991, n. 266; legge 26 febbraio 1987, n. 49; articolo 25, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

8-*quater*. Il rapporto proporzionale di cui al comma 3 dell'articolo 91-*bis* del decreto-legge n. 1 del 2012, è determinato in base al rapporto tra i proventi derivanti dalle attività condotte con metodo non commerciale e i proventi complessivi. I proventi derivanti dalle attività decommercializzate di cui al precedente comma 2 concorrono ai proventi sia del numeratore che del denominatore del rapporto.

8-*quinques*. Sono abrogati gli articoli 4 e 5 del decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200.

8-*sexies*. All'articolo 13, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, dopo le parole: "e per le relative pertinenze", sono inserite le seguenti: "nonché per gli immobili posseduti dagli enti non commerciali per i quali si realizzano i presupposti di imposta. Si applica, per questi ultimi, la detrazione-base dall'imposta prevista dal successivo comma 10, e quella più elevata eventualmente prevista dai regolamenti comunali"».

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: «37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 50 milioni di euro a decorrere dal 2014».

23.77

BELLOT, COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. L'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non è dovuta per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli.

8-*ter*. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 8-*bis* è abrogato.

8-*quater*. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 9 e 9-*bis* si provvede mediante riduzione del fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, di cui all'articolo 1, comma 139 della legge n. 228 del 2012».

23.78

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-*bis*. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, le parole: "fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita", sono sostituite dalle seguenti: "fabbricati costruiti ovvero oggetto degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *f)* del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e destinati dall'impresa edile alla vendita".

8-*ter*. All'articolo 13, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , le parole: "fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita", sono sostituite dalle seguenti: "fabbricati costruiti ovvero oggetto degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *f)* del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e destinati dall'impresa edile alla vendita"».

23.79

FISSORE, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-*bis*. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, le parole: "fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita" sono sostituite dalle seguenti: "fabbricati costruiti ovvero oggetto degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *f)* del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e destinati dall'impresa edile alla vendita".

8-*ter*. All'articolo 13, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita", sono sostituite dalle seguenti: "fabbricati costruiti ovvero oggetto degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *f)* del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e destinati dall'impresa edile alla vendita"».

23.80

CERONI

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-*bis*. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, le parole: "fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita", sono sostituite dalle seguenti: "fabbricati costruiti ovvero oggetto degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *f)* del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e destinati dall'impresa edile alla vendita".

8-*ter*. All'articolo 13, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 291 del 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita", sono sostituite dalle seguenti: "fabbricati costruiti ovvero oggetto degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *f)* del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e destinati dall'impresa edile alla vendita"».

23.81

BELLOT

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti commi:

«8-*bis*. A partire dal 1º gennaio 2014, le cabine e le stazioni degli impianti di risalita quali funivie, sciovie, seggiovie e simili vengono accatastati in categoria catastale E1.

8-*ter*. La disposizione opera nei limiti massimi di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 50 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

23.82

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati in seguito al verificarsi delle calamità naturali relative all'alluvione del Veneto nel novembre del 2010 e al terremoto che ha colpito le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto nel maggio del 2012. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

8-*ter*. La disposizione opera nei limiti massimi di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C sono ridotte in maniera lineare di 50 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

23.83

BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. L'articolo 2, comma 5-*ter*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è sostituito dal seguente:

"5-*ter*. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, gli effetti fiscali delle domande di variazione della categoria catastale presentate secondo la procedura disposta dal comma 2-*bis* dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successivamente confermata ed integrata dal comma 14-*bis* dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si intendono prodotti a far tempo dalla domanda"».

23.84

FRAVEZZI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. L'articolo 2, comma 5-*ter*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n.124, è sostituito dal seguente:

"5-*ter*. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, gli effetti fiscali delle domande di variazione della categoria catastale presentate secondo la procedura disposta dal comma 2-*bis* dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e successivamente confermata ed integrata dal comma 14-*bis* dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si intendono prodotti a far tempo dalla domanda"».

23.85

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 8, al comma 2, del decreto-legge 102 del 2013, le parole: "9 dicembre" sono sostituite con le seguenti: "4 dicembre"».

23.86

BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è aggiunto il seguente comma:

"4-*quinquies*. In attuazione a quanto disposto dall'articolo 13, commi 12-*bis* e 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2012, anche in conto residui, a titolo di imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo sperimentale di riequilibrio o da trasferimenti statali, in esito alle verifiche stabilite da ultimo dal comma 383, articolo 1, della legge 228 del 2012. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il Comune debba. riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di riequilibrio, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2013 e sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno per il medesimo anno"».

23.87

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è aggiunto il seguente comma:

"4-*quinquies*. In attuazione a quanto disposto dall'articolo 13, commi 12-*bis* e 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2012, anche in conto residui, a titolo di imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo sperimentale di riequilibrio o da trasferimenti statali, in esito alle verifiche stabilite da ultimo dal comma 383, articolo 1, della legge 228 del 2012. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il Comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di riequilibrio, in assenza di

impegni di spesa già contabilizzati a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2013 e sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno per il medesimo anno"».

23.88

BROGLIA, ZANONI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 12-*quinquies* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge del 26 aprile 2012, n. 44, sono considerate valide anche nell'ipotesi in cui una sentenza del tribunale dei minori assegni l'immobile ad un genitore.

8-*ter*. La detrazione maggiorata di cui al comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, spetta al 50 per cento tra i genitori, se l'affidamento formale dei figli è condiviso, indipendentemente dalla residenza degli stessi».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

? *all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:* «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

? *all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole:* «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni» *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

? *alla tabella A, voce* Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 30.000;

2015: ? 30.000;

2016: ? 30.000;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

23.89

RITA GHEDINI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 91-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Il requisito dello svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera *a)* della legge 20 maggio 1985, n. 222, di cui al comma 1, lettera *i)*, articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve in ogni caso ritenersi assolto in relazione alle attività de-commercializzate, esenti o escluse svolte dagli enti non commerciali con le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa fiscale, anche di settore, in materia di tassazione sul reddito"».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

? *all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:* «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

? *all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole:* «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni» *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

? *all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole:* «2 per mille» *con le seguenti:* «2,1 per mille»;

? *all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» *sono sostituite dal seguente:* «22 per cento»;

? *alla tabella A, voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 30.000;
2015: ? 30.000;
2016: ? 30.000;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

23.90

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2014 l'aliquota base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta della metà con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986».

Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-*bis.*

(Riduzione consumi intermedi)

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.

2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

23.91

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2014 l'aliquota base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta della metà con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986».

Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-*bis.*

(Riduzione consumi intermedi)

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.

2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un

regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

23.92

CERONI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2014 l'aliquota base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta della metà con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico di cui ai decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986».

Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-*bis.*

(Riduzione consumi intermedi)

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.

2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

23.94

GALIMBERTI, MANDELLI, BOCCA

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2014 l'aliquota base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta della metà con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede con le risorse di cui all'articolo 6-*bis*».

Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-*bis.*

(Riduzione consumi intermedi)

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

23.93

GALIMBERTI, MANDELLI, BOCCA

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2014 l'aliquota base dell'imposta municipale propria di cui

all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è ridotta della metà con riferimento agli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede con le risorse di cui all'articolo 6-*bis*».

23.95

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-*bis*. A decorrere dall'anno 2014 e nel limite massimo di uno stanziamento annuo di 500 milioni di euro sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 gli immobili ad uso produttivo».

Ai maggiori oneri derivante dalla disposizione si provvede come segue: Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a *c-quinquies)* del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 27 per cento.

23.96

COMAROLI, BITONCI, BISINELLA

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso *b-bis)*, le parole: "80" sono sostiuite con le parole: "160"».

23.97

BITONCI, BELLOT, COMAROLI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: "6-*bis*. L'aliquota di base per gli immobili di proprietà di banche o società assicurative è fissata allo 1,06 per cento".

All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso *b-bis)*, sostituire la parola: "80" con la parola: "160"».

23.98

ZANONI, BROGLIA, LAI, CUOMO

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, dopo il comma 12-*ter* sono aggiunti i seguenti:

"12-*quater*. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, punto n. 2) del codice civile, oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, e per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti reali di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, l'imposta municipale propria è dovuta dai titolari dei suddetti diritti.

12-*quinquies*. L'amministratore del condominio o della comunione, nei casi indicati al comma 12-*quater*, è tenuto al pagamento dell'imposta ed è autorizzato a prelevare l'importo necessario dalle disponibilità finanziarie comuni, attribuendo le quote al singolo titolare, con addebito nel rendiconto armuale"».

23.99

FRAVEZZI, PANIZZA, ZELLER

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 12-*ter* sono aggiunti i seguenti:

"12-*quater*. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, punto n. 2) del codice civile, oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, e per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti reali di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, l'imposta municipale propria è dovuta dai titolari dei suddetti diritti.

12-*quinquies*. L'amministratore del condominio o della comunione, nei casi indicati al comma 12-*quater*, è tenuto al pagamento dell'imposta ed è autorizzato a prelevare l'importo necessario dalle disponibilità finanziarie comuni, attribuendo le quote al singolo titolare, con addebito nel rendiconto annuale"».

23.100

BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Al comma 13-*bis* dell'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato il secondo periodo».

23.101

FRAVEZZI, PANIZZA, ZELLER, PALERMO

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Al comma 13-*bis* dell'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato il secondo periodo».

23.102

BROGLIA, ZANONI, CUOMO

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Ai fini dell'applicazione dei benefici che prevedono il requisito di iscrizione alla previdenza agricola, nell'ambito della disciplina dell'imposta municipale propria e della sua anticipazione in via sperimentale per effetto dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il requisito medesimo si considera conseguito nei seguenti casi:

a) imprenditori agricoli professionali che sono iscritti alla previdenza agricola ai fini del conseguimento di trattamenti pensionistici;

b) persone che, avendo svolto attività agricole, sono fruitori di trattamenti pensionistici originati da tali attività, a condizione che tali trattamenti costituiscano almeno il 50 per cento del reddito complessivo conseguito nel biennio precedente e il terreno oggetto di agevolazione ai fini dell'imposta municipale propria non possa essere considerato edificabile a norma degli strumenti urbanistici vigenti».

23.103

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. A decorrere dall'anno 2014, è sospesa lo modifica del moltiplicatore di cui alla lettera *d)* del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011».

Conseguentemente:

All'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ", ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C sono ridotte in maniera lineare del 1º per l'anno 2014".

All'articolo 17, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative».

23.104

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. È sospesa la modifica del moltiplicatore di cui alla lettera *d)* del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011».

All'onere conseguente, quantificato in 200 milloni di euro annui a decorrere dal 2013, si provvede mediante riduzione corrispondente del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

23.105

ZANONI, BROGLIA, LAI, CUOMO

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Al comma 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "e le aliquote" sono sostituite dalle seguenti: ", le aliquote e le detrazioni";

b) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "In caso di modificazioni delle aliquote, delle tariffe e delle detrazioni dei tributi deliberate entro i termini di cui al primo periodo, ma successivamente all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione, il comune adotta contestualmente la variazione del bilancio stesso".

La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 2013».

23.106

FRAVEZZI, PANIZZA, ZELLER, PALERMO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Al comma 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "e le aliquote" sono sostituite dalle seguenti: ", le aliquote e le detrazioni";

b) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "In caso di modificazioni delle aliquote, delle tariffe e delle detrazioni dei tributi deliberate entro i termini di cui al primo periodo, ma successivamente all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione, il comune adotta contestualmente la variazione del bilancio stesso".

La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 2013».

23.107

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Al comma 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "e le aliquote" sono sostituite dalle seguenti: ", le aliquote e le detrazioni";

b) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "In caso di modificazioni delle aliquote, delle tariffe e delle detrazioni dei tributi deliberate entro i termini di cui al primo periodo, ma successivamente all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione, il comune adotta contestualmente la variazione del bilancio stesso".

La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 2013».

23.108

MICHELONI, TURANO, GIACOBBE, MAURO MARIA MARINO, TONINI, PEGORER, TOMASELLI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. SulIe unità immobiliari possedute da cittadini italiani residenti all'estero a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risultino locate o concesse in comodato d'uso gratuito, e per un'unica unità immobiliare, in conformità alle seguenti indicazioni: classificazione delle suddette unità immobiliari come abitazione principale; introduzione di criteri certi di identificazione dei

soggetti interessati dalla obbligatorietà dell'iscrizione all'AIRE».

23.109

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Ai fini di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *i),* del decreto legislativo n. 504 del 1992, all'articolo 16, lettera *a)* della legge n. 222 del 1985, le parole: ", all'educazione cristiana" sono soppresse, ed al comma 4, dell'articolo 149, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, le parole: "agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed" sono soppresse».

23.0.1

GASPARRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-*bis.*

(Estensione dell'applicazione della cedolare secca sugli affitti del 15 per cento)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b),* del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica" sono soppresse».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

23.0.2

GASPARRI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 23-*bis.*

(Norma interpretativa in materia di cedolare secca sugli affitti)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-*bis*. Ai fini del presente articolo, non si intendono effettuate nell'esercizio di attività di impresa le locazioni per la cui amministrazione la proprietà si affidi a professionisti o ad associazioni sindacali alle quali sia iscritta Prima di iniziare lo svolgimento dell'attività di amministrazione di cui al periodo precedente, professionisti ed associazioni inviano dicrnarazione di assunzione dell'incarico all'Agenzia delle entrate.".».

23.0.3

GASPARRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-*bis.*

(Applicazione della cedolare secca sugli affitti agli immobili ad uso diverso dall'abitativo)

All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n, 23, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la parola: "abitative" è soppressa;

b) al comma 2, primo e ultimo periodo, le parole: "ad uso abitativo" sono soppresse;

c) al comma 5, le parole: "ad uso abitativo" sono soppresse;

d) al comma 6, le parole: "ad uso abitativo" sono soppresse».

Conseguentemente, alI'articolo 1, comma 137, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso.

23.0.4

GASPARRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-*bis.*

(Estensione dell'esenzione Imu per gli immobili invenduti)

1. All'articolo 13, comma 9-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati" sono aggiunte le seguenti: ", nonché i fabbricati posseduti da imprese aventi per oggetto della propria attività la compravendita o la locazione di beni immobili"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 126, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso.

23.0.5

GASPARRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 23-*bis.*

(Esenzione da ogni imposta per gli accordi di riduzione dei canoni di locazione)

1. In caso di accordo fra le parti finalizzato alla riduzione del canone relativo a un contratto di locazione, la relativa registrazione è esente dalle imposte di registro e di bollo.

23.0.6

GASPARRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-*bis.*

(Ripristino della deduzione Irpef del 15 per cento per i redditi da locazione)

1. All'articolo 37, comma 4-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 137, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso.

23.0.7

NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZELLER, PANIZZA, FRAVEZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-*bis.*

(Soggetto passivo dell'IMU per i beni immobili oggetto di pignoramento o di sequestro giudiziario)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il pagamento dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non è dovuto al proprietario del bene immobile oggetto di pignoramento o di sequestro giudiziario, ai sensi degli articoli 560 e 676 del codice di procedura civile, ma al custode giudiziario che può rivalersi del relativo pagamento effettuato sui proventi derivanti dalla vendita dello stesso bene immobile pignorato o sottoposto a sequestro.

2. L'esenzione di cui al comma 1 opera prima dell'emissione del decreto di trasferimento del bene pignorato o sequestrato».

23.0.8

URAS, DE PETRIS

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 23-*bis.*

(Abrogazione delle agevolazioni fiscali Irpef, Ires ed IMU concesse sugli immobili di interesse storico e artistico)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2014 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 37, comma 4-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), ultimo periodo;

b) articolo 90, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) il

terzo ed il quarto periodo;

c) articolo 144, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) il terzo periodo ed il quarto periodo».

23.0.9

MERLONI, D'ONGHIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23-*bis.*

Al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37, comma 4-*bis*, le parole: "35 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento";

b) all'articolo 71, dopo il comma 2-*bis*, inserire il seguente: "2-*ter*. I redditi imponibili ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettere *e)*, *h)*, *i)* ed *l)*, prodotti da immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono ridotti al 50 per cento";

c) dopo l'articolo 71, inserire il seguente:

"Art. 71-*bis.*

Le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni vincolati ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico, sono deducibili dai redditi conseguiti nei periodi di imposta in cui sono sostenute e per la differenza nei successivi"».

Conseguentemente agli oneri derivanti si provvede apportando alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, le relative variazioni in diminuzione.

23.0.10

MANDELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-*bis.*

(Modifiche alla disciplina dell'imposta di soggiorno)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni, la cui efficacia decorre dal 2013:

a) al comma 1, al primo periodo, le parole: "capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte", sono soppresse e dopo le parole: "in proporzione al prezzo", aggiungere le seguenti: "o alla classificazione delle strutture ricettive";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte dei responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-*ter*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a Roma Capitale. Restano ferme le misure di imposta stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera *e)* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

c) al comma 3, primo periodo, le parole da: "Con regolamento da adottare" fino a: "nel predetto regolamento" sono soppresse; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'anno di istituzione, l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento

medesimo. Le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione."».

23.0.11

BITONCI, COMAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-*bis.*

All'articolo 204 comma 1 del Decreto legislativo n. 267/2000, sostituire le parole: "per gli anni 2012 e 2013 e il 6 per cento a decorrere dall'anno 2014" con le seguenti: "a decorrere dall'anno 2012"».

24.1

LANZILLOTTA

Al comma 1, capoverso comma 380, lettera c)*, sostituire le parole da:* «tenendo anche conto, oltre alla necessità di ripartire prioritariamente almeno il 10 per cento del fondo stesso sulla base dei fabbisogni *standard*, per i singoli comuni», *con le seguenti:* «prevedendo che possano partecipare a tale riparto solo i comuni che abbiano adempiuto integralmente agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento annuale di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. I criteri stabiliti nel decreto di cui alla presente lettera tengono altresì conto, oltre che della necessità di ripartire prioritariamente almeno il 10 per cento del fondo stesso sulla base dei fabbisogni *standard*, per i singoli comuni».

24.2

NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Al comma 1, lettera c)*, n. 4), dopo le parole:* «sulle abitazioni principali» *aggiungere le seguenti:* «e sulle pertinenze delle stesse, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10».

24.3

LANZILLOTTA

Al comma 1, capoverso comma 380, lettera c)*, dopo il numero 5), aggiungere il seguente:*

«5-*bis*) dell'esigenza di prevedere che una quota del fondo di cui alla lettera *b)*, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento della sua dotazione annua, sia destinata, a titolo di premialità, ai comuni che abbiano adempiuto agli obblighi di scioglimento e dismissione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e a quelli di cui all'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Tale quota non può in nessun caso essere superiore, per ciascun comune, al 10 per cento della quota del medesimo fondo di solidarietà comunale spettante al comune stesso in applicazione dei criteri previsti dai numeri da 1 a 5».

24.4

COMAROLI, BITONCI

Al comma 1, alla lettera e)*, sopprimere il secondo e terzo periodo.*

24.5

ZANONI, BROGLIA, LAI, CUOMO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del fondo di solidarietà comunale, ferme restando le dotazioni del fondo previste a legislazione vigente, entro il mese di marzo 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia concordata con l'Anci, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D.

1-*ter*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economa è delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni statali derivanti dalla verifica di cui al comma 1-*bis*.

1-*quater*. In conseguenza delle variazioni di cui al comma 1-*ter*, i comuni rettificano gli

accertamenti relativi all'annualità 2013, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo di solidarietà comunale. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il Comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di solidarietà comunale, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati dal comune stesso a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2014 e sono escluse dalle spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per il medesimo anno».

24.6

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del fondo eli solidarietà comunale, entro il mese di marzo 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia concordata con l'Anci e a seguito di intesa presso Conferenza Sato città, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria, evidenziando altresì chiaramente la distribuzione regionale degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D.

1-*ter*. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni statali, in considerazione degli incassi regionali evidenziati dalla verifica di cui al comma precedente.

1-*quater*. In conseguenza delle variazioni di cui al comma 1-*ter*, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2013, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo di solidarietà comunale. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il Comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di solidarietà comunale, tali somme sono escluse dalle spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per il medesimo anno».

24.7

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di assicurare una più puntuale ripartizione del fondo di solidarietà comunale, entro il 31 gennaio 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze verifica e comunica il gettito dell'imposta municipale propria per ogni tipologia immobile, evidenziando il gettito su base comunale e regionale.

1-*ter*. La somma dei riparti del Fondo di solidarietà Comunale 2013 dei Comuni di ciascuna Regione non può essere inferiore al gettito incassato dallo Stato dall'imposta municipale propria per gli immobili di categoria D, così come verificato al comma 1-*bis*, della medesima Regione.

1-*quater*. In considerazione degli incassi regionali evidenziati dalla verifica di cui ai commi precedenti, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2014, sono determinate le variazioni delle assegnazioni statali a favore dei Comuni che hanno evidenziato una differenza negativa tra le assegnazioni sul Fondo di solidarietà Comunale e il gettito generato nel medesimo Comune dall'imposta municipale propria per gli immobili di categoria D a favore dello Stato.

1-*quinquies*. In conseguenza delle eventuali variazioni di cui ai commi precedenti, i Comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2013, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo di solidarietà comunale».

24.8

COMAROLI, BITONCI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. L'articolo 6, comma 5-*quater* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, si interpreta nel senso che l'accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli uffici, ivi compresi gli sportelli comunali, nei comuni dove è in atto la sperimentazione catastale, in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di

proprietà o di altri diritti reali di godimento».

24.9

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

Dopo il comma 1, è infine aggiunto il seguente:

«1-*bis*. L'ammontare del completo ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria relativa alla abitazione principale, di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, relativo all'esercizio 2013, viene determinato sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni approvate da ciascun Comune nel 2012, così come risultante dalle stesse deliberazioni pubblicate nel sito istituzionale dell'ente».

24.10

GIOVANARDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Quota parte delle maggiori entrate di cui alla lettera *g)* del comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come sostituito dal comma precedente, sono destinate al finanziamento di quota parte dei 411,226 milioni di euro per l'anno 2015 e dei 413,243 milioni di euro per l'anno 2016 di cui al comma 2, lettera *a)* dell'articolo 27 del decreto-legge n. 104 del 12 settembre 2013 e, per gli anni 2015 e 2016, agli oneri di cui al comma 2, lettera *e-ter)* dell'articolo 15 del decreto-legge n. 91 dell'8 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 112 del 7 ottobre 2013».

Conseguentemente:

a) al comma 3 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 104 del 12 settembre 2013, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* a decorrere dallo gennaio 2015:

birra: euro 2,70 per ettolitro e per grado-Plato;

prodotti alcolici intermedi: euro 78,81 per ettolitro;

alcole etilico: euro 920,31 per. Ettolitro anidro.»;

b) al comma 2, lettera a) *dell'articolo 27 del decreto-legge n. 104 del 12 settembre 2013 aggiungere, in fine, le parole:* «per l'anno 2014, e, per gli anni 2015 e 2016, dall'articolo 26 e dalla lettera *g)* del comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché, a decorrere dal 2017, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 26 e delle riduzioni delle spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi»;

c) al comma 2 lettera e-*ter*) *dell'articolo 15 del decreto-legge n. 91 dell'8 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 112 del 7 ottobre 2013 sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «a decorrere dal» *con le parole:* «per il» *e aggiungere in fine:* «e, per il 2015 e 2016, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui alla lettera g del comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché, a decorrere dal 2017, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 26 e delle riduzioni delle spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi».

24.0.1

COMAROLI, BITONCI

*Dopo l'***articolo 24***, aggiungere il seguente:*

«Art. 24-*bis.*

1. Il rimborso dell'imposta municipale propria riservata allo Stato, di cui agli articoli 13, comma

11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 1, comma 380, lettera *f)* della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è accertato con provvedimento emesso e notificato dal comune, anche contestualmente alla determinazione del rimborso IMU complessivamente dovuto.

2. Il provvedimento di rimborso accerta l'esistenza di un credito nei confronti dello Stato che il contribuente può compensare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il contribuente non abbia importi da portare in compensazione il rimborso accertato può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, anche secondo le modalità di cui all'articolo 51-*bis*, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

3. Gli importi relativi all'imposta municipale propria di spettanza del comune e dello Stato che siano stati oggetto di compensazione all'interno della medesima annualità d'imposta sono oggetto di certificazione da inviare telematicamente mediante modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie. Gli importi a debito del comune, così come risultanti dalla predetta certificazione, vengono trattenuti secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 128 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della certificazione. Entro la medesima data è versato al comune l'importo in caso di certificazione con credito comunale.

4. All'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è infine aggiunta la seguente lettera:

"*h-sexies)* ai rimborsi dell'imposta municipale propria riservata allo Stato, di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, comma 380, lettera *f)*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228".

5. I comuni provvedono, senza. applicazioni di sanzioni e interessi a carico del contribuente, a restituire le somme erroneamente percepite a titolo di IMU al comune di effettiva spettanza a seguito eli errori nella compilazione del codice identificativo dell'ente impositore. Restano ferme le procedure di ristorno mediante correzione dei modelli di pagamento a seguito di errori compiuti dagli intermediari del pagamento.

6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro il 28 febbraio 2014 di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di regolazione delle somme da trasferire in applicazione del comma 5, comprensive delle modalità di comunicazione telematica dei provvedimenti di regolazione adottati dai comuni».

24.0.2

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA

*Dopo l'***articolo 24***, inserire il seguente:*

«Art. 24-*bis.*

1. All'articolo 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 2-*ter*, sono aggiunti i seguenti commi:

"2-*quater*. Il divieto di cui al primo comma non trova applicazione con riguardo alle cariche detenute in imprese o in gruppi che operano nei mercati del credito, assicurativo e finanziario con finalità di supporto al settore di cui costituiscono espressione e quelle nelle imprese appartenenti al medesimo settore.

2-*quinquies*. Il divieto stabilito al primo comma non trova altresì applicazione con riferimento alle cariche detenute negli istituti di credito cooperativo di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385e quelle detenute nelle società:

a) che partecipano al capitale sociale degli stessi istituti di credito cooperativo;

b) nelle quali gli stessi istituti di credito cooperativo, direttamente o indirettamente, detengano la maggioranza del capitale sociale ovvero esercitino, anche in virtù di particolari vincoli contrattuali, un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

c) nelle quali le società di cui alla precedente lettera *b)* detengano, direttamente o indirettamente, la maggioranza del capitale sociale ovvero esercitino, direttamente o indirettamente, anche in virtù di particolari vincoli contrattuali, un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

2-*sexies*. Il divieto stabilito al primo comma del presente articolo non trova ulteriormente applicazione con riferimento alle cariche detenute nelle società che partecipano al capitale sociale degli istituti di credito cooperativo di cui al decreto legislativo 385/1993 e quelle detenute nelle società nelle quali le stesse detengano, direttamente o indirettamente, la maggioranza del capitale sociale ovvero esercitino, direttamente o indirettamente, anche in virtù di particolari vincoli contrattuali, un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 2359 codice civile"».

24.0.3

D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE, RIZZOTTI, IURLARO, MILO, MANDELLI, BIANCONI

*Dopo l'***articolo 24***, aggiungere il seguente:*

«Art. 24-*bis.*

1. L'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è sostituito dai seguenti:

«Art. 157. ? *(Raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e donazione di medicinali). ?* 1. Fatto salvo quanto previsto in materia di gestione dei rifiuti sanitari dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti, con oneri a carico degli operatori, idonei sistemi di raccolta per i medicinali non utilizzati o scaduti. Tali sistemi possono basarsi anche su accordi, a livello nazionale o territoriale, tra le parti interessate alla raccolta.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì individuate modalità che rendono possibile la donazione di medicinali non utilizzati a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e l'utilizzazione da parte di queste dei medesimi medicinali, in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, tali da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie, nonché privi del bollino ottico, con esclusione dei medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, di quelli sottoposti alla disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope e di quelli dispensabili solo in strutture ospedaliere.

3. Sulla base di quanto disposto dal decreto di cui al comma 1, l'AIF A provvede a emanare un regolamento per:

a) definire i requisiti delle ONLUS, iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS istituita ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ovvero in possesso di documentazione attestante che l'ente è un'ONLUS di diritto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 460 del 1997, e successive modificazioni; tra i requisiti di cui alla presente lettera devono comunque essere comprese:

1) la previsione espressa nello statuto o nell'atto costitutivo dello svolgimento di attività nel settore dell'assistenza sanitaria o socio-sanitaria ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni;

2) la disponibilità di locali e attrezzature idonei e a garantire la corretta conservazione e la buona gestione dei medicinali oggetto di erogazione liberale;

3) la disponibilità di procedure volte alla tracciabilità dei lotti dei medicinali ricevuti e distribuiti;

b) individuare i medicinali in corso di validità che possono essere utilizzati ai fini di cui ai commi 1 e 2;

c) prevedere che il riconfezionamento non alteri lo stato originario del medicinale ovvero non sia atto ad alterare l'integrità del prodotto o la reputazione del marchio e che le operazioni di riconfezionamento, per conto delle ONLUS, possano essere svolte solo presso officine autorizzate e

sottoposte al controllo dell'AIFA in relazione alle buone prassi di fabbricazione.

Art. 157-*bis*. ? 1. Alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui alla lettera al comma 2 dell'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come sostituito dal comma 1 dal presente articolo, è consentita la distribuzione gratuita di medicinali non utilizzati di cui al medesimo articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, ai soggetti indigenti o bisognosi direttamente oppure per il tramite di enti assistenziali che operano a livello locale per dispensare il farmaco e che sono impegnati in attività di utilità sociale. Gli enti che svolgono l'attività assistenziale sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, al consumatore finale rispetto alla. detenzione e alla corretta conservazione dei prodotti.

Art. 157-*ter*. ? 1. I medicinali non utilizzati di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, soggetti a obbligo di prescrizione medica, possono essere distribuiti o dispensati ai soggetti indigenti o bisognosi esclusivamente dalle ONLUS di cui al comma l ovvero dagli enti assistenziali che sono operano a livello locale e che sono impegnati in attività di utilità sociale a condizione che dispongano di personale sanitario ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente. In ogni caso l'attività di dispensazione e distribuzione di tutti i medicinali deve avvenire a cura di personale abilitato alla professione di farmacista.

Art. 157-*quater*. ? 1. Alle ONLUS di cui al comma 1 dell'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come sostituito dal comma 1 dal presente articolo è vietata qualsiasi attività di cessione a titolo oneroso dei medicinali di cui alla presente legge.

Art. 157-*quinques*. ? 1. Rimane ferma l'applicazione delle norme tributarie vigenti in materia di erogazioni liberali in favore di enti non commerciali e di ONLUS"».

24.0.4

LUIGI MARINO

*Dopo l'***articolo 24***, aggiungere il seguente:*

«Art. 24-*bis.*

(*Road pricing* per il finanziamento delle infrastrutture di trasporto locale)

1. Nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo l'articolo 201 è aggiunto il seguente:

"Art. 201-*bis*. - *(Tariffa per il finanziamento delle infrastrutture di trasporto locale). ?* 1. Le Città metropolitane, i Comuni, le Unioni di Comuni o le altre forme di aggregazione fra essi o con altri Enti locali ammesse dalla legge hanno la facoltà di istituire una tariffa per l'ingresso con mezzi di trasporto privati in determinate aree del loro territorio, anche coincidenti col territorio stesso, nel rispetto dei principi di seguito stabiliti.

2. La tariffa è applicata per ciascun ingresso nell'area o su base giornaliera. Il suo importo non può eccedere il doppio dell'importo medio delle tariffe giornaliere applicate nell'anno solare in corso per l'uso dei mezzi pubblici di trasporto disponibili per attraversare quell'area.

3. La tariffa può essere istituita se per l'accesso nell'area sono disponibili mezzi di trasporto pubblico alternativi, che rispondano a requisiti minimi definiti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, oppure se le opere da finanziare con la tariffa siano state avviate per la conclusione entro i due anni successivi.

4. I proventi della tariffa sono contabilizzati dall'Ente percettore in fondi segregati e destinati inderogabilmente al finanziamento di nuovi servizi o nuove opere per il trasporto pubblico nell'area interessata dalla tariffa stessa, o per l'eccedenza ad opere di efficientamento e di sicurezza della viabilità veicolare, inclusi i percorsi ciclabili.

5. La tariffa può essere istituita anche congiuntamente da più di uno dei soggetti individuati nel comma 1, in un'area comprendente i territori di loro competenza, mediante accordo che individua quello fra loro incaricato della riscossione e le modalità e le quote per ripartire i proventi e utilizzarli per le opere di cui al comma 4"».

24.0.5

CERONI

*Dopo l'***articolo 24***, aggiungere il seguente:*

«Art. 24-*bis.*

1. Al comma 1 dell'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 11-*bis*, comma 1 del decreto-legge 76/2013 convertito nella legge 99/2013, sostituire le parole: "il 6 per cento a decorrere dall'anno 2014" con le seguenti: "l'8 per cento a decorrere dall'anno 2014" e aggiungere in fine le seguenti parole: "e comunque aggiungendo a tale percentuale la quota di capitale già ammortizzata"».

24.0.6

ZANONI, BROGLIA, LAI

*Dopo l'***articolo 24**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 24-*bis.*

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il solo anno 2014, l'approvazione del bilancio preventivo degli enti locali può avvenire entro il 31 marzo».

24.0.7

NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, MATTEOLI, FEDELI, STEFANO ESPOSITO, CHITI

*Dopo l'***articolo 24**, *inserire il seguente:*

«Art. 24-*bis.*

(Vita tecnica degli impianti funiviari)

1. All'articolo 11-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, al comma 1, le parole: "proroga di quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "proroga di sei anni" e, conseguentemente, al comma 3 le parole: "limite massimo di quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "limite massimo di sei anni".

2. All'eventuale onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

24.0.8

AUGELLO

*Dopo l'***articolo 24**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 24-*bis.*

1. All'articolo 6, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché i periodi relativi ai permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, di congedo straordinario di cui all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni e di contribuzione figurativa di cui agli articoli 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113, e 2 della legge 28 marzo 1991, n. 120".

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 120 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione, definita dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

24.0.9

PANIZZA, ZIN

*Dopo l'***articolo 24**, *aggiungere il seguente:*

«Art. 24-*bis.*

(Interpretazione autentica dell'articolo 12, commi 5 e 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in

materia di esercizio di attività venatoria in ambiti territoriali diversi da quelli di appartenenza)

1. Al fine di coordinare le modalità di esercizio dell'attività venatoria previste dagli ordinamenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano con quelle previste dalla disciplina nazionale, i commi 5 e 12 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, si interpretano nel senso che l'opzione prevista dal comma 5 del medesimo articolo 12 si esercita fatto salvo quanto disposto dalle leggi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento alle previsioni di cui ai commi 5 e 17 dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157».

24.0.10

COMAROLI, BITONCI, BISINELLA

Dopo l'articolo 24, aggiungere, il seguente:

«Art. 24-*bis.*

1. All'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è in fine aggiunto il seguente periodo: "La notifica degli atti di accertamento e delle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche via telematica, dai comuni e unioni di comuni. Non si applica l'articolo 149-*bis* del codice di procedura civile».

24.0.11

COMPAGNA

*Dopo l'***articolo 24***, aggiungere il seguente:*

«Art. 24-*bis*.

(Istituti)

Il CIPE, in sede di riparto delle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014 ?2020, tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti dall'Istituto italiano per gli studi storici e dall'Istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli, assegna, entro il limite complessivo massimo di 20 milioni di euro per il periodo 2014-2022, risorse per la realizzazione delle rispettive attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno. Con la delibera di assegnazione, da assumere con cadenza triennale, sono disciplinate le dotazioni annuali, le relative modalità di erogazione e le regole per il loro impiego. A tal fine i predetti istituti presentano al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni antecedente all'adozione della delibera, i programmi di attività per il triennio 2014-2016, i programmi sono presentati entro il 28 febbraio 2014. I programmi triennali indicano le altre fonti, pubbliche e private, con cui si intende contribuire alla loro realizzazione. Entro il 30 giugno di ogni anno gli istituti presentano una relazione di rendiconto sulle attività oggetto di finanziamento realizzate nell'esercizio precedente».

24.0.12

AUGELLO

*Dopo l'***articolo 24***, inserire il seguente:*

«Art. 24-*bis.*

È soppresso il comma 110, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, numero 228 (Legge di stabilità 2013)».

24.0.13

MANDELLI

*Dopo l'***articolo 24***, inserire il seguente:*

«Art. 24-*bis.*

1. All'articolo 76 comma 1, della legge 24 marzo 2012, n.27, sopprimere le parole: "nel rispetto dei princìpi e dei criteri di cui all'articolo 11-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,"».

24.0.14

FRAVEZZI, PANIZZA

*Dopo l'***articolo 24***, inserire il seguente:*

«Art. 24-*bis*.

1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le planimetrie catastali delle unità immobiliari contenute nelle banche dati ipotecaria e catastale, sono messe a disposizione dei comuni sulla base di formati e modalità di fornitura concordate mediante intesa presso la Conferenza Stato ? città ed autonomie locali».

24.0.15

COMAROLI, BITONCI

*Dopo l'***articolo 24***, aggiungere il seguente:*

«Art. 24-*bis*.

1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le planimetrie catastali delle unità immobiliari contenute nelle banche dati ipotecaria e catastaIe, sono messe a disposizione dei comuni sulla base di formati e modalità di fornitura concordate mediante intesa presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

24.0.16

FRAVEZZI, PANIZZA, ZELLER, PALERMO

*Dopo l'***articolo 24***, inserire il seguente:*

«Art. 24-*bis*.

1. L'articolo 6, comma 5-*quater* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, si interpreta nel senso che l'accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'Agenzia del territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli uffici, ivi compresi gli sportelli comunali, nei comuni dove è in atto la sperimentazione catastale, in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento».

24.0.17

MERLONI, D'ONGHIA

*Dopo l'***articolo 24***, inserire il seguente:*

«Art. 24-*bis*.

L'articolo 37, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (testo unico delle imposte sui redditi) in materia di riduzione della base imponibile in caso di locazione dei beni culturali è riformulato nel seguente modo: "Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico. ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la riduzione è elevata al 50 per cento"».

24.0.18

MERLONI, D'ONGHIA

*Dopo l'***articolo 24***, inserire il seguente:*

«Art. 24-*bis*.

All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (testo unico delle imposte sui redditi) in materia di riduzione della base imponibile in caso di locazione dei beni culturali dopo il comma 2-*bis* inserire il seguente:

"2-*ter*. I redditi imponibili ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera *e)*, *h)*, *i)* e *l)*, prodotti da immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono ridotti al 50 per cento"».

24.0.19

MERLONI, D'ONGHIA

*Dopo l'***articolo 24***, inserire il seguente:*

«Art. 24-*bis*.

L'articolo 5-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 (recante la Disciplina

delle agevolazioni tributarie), è sostituito dal seguente: "5-*bis.* Non concorrono alla formazione del reddito delle persone fisiche, del reddito delle persone giuridiche e dei redditi assoggettati alla imposta locale sui redditi, ai fini delle relative imposte, i redditi catastali degli immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, case-museo, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di Enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile. Non concorrono altresì alla formazione dei redditi suddetti, ai fini delle relative imposte, i redditi fondiari e i componenti positivi dei redditi di impresa prodotti dei terreni, parchi e giardini di proprietà privata la cui conservazione sia riconosciuta dal Ministero per i beni e le attività culturali di pubblico interesse"».

24.0.20

D'AMBROSIO LETTIERI, CASSANO, TARQUINIO, FLORIS, PERRONE, MILO, MANDELLI, BIANCONI, RIZZOTTI, IURLARO, MARIAROSARIA ROSSI

*Dopo l'***articolo 24***, aggiungere il seguente:*

«Art. 24-*bis.*

1. Alla legge 11 gennaio 1994, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo le parole: "terapisti della riabilitazione" sono sostituite dalla seguente: "fisioterapisti";

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: "Art. 4. - *(Collocamento obbligatorio). ? 1.* Al collocamento dei fisioterapisti non vedenti si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente provvedimento.

2. In deroga alle disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere per ciascun presidio ospedaliero e ambulatorio nel quale si svolgano attività riabilitative almeno un fisioterapista non vedente iscritto all'albo, e, in aggiunta, un fisioterapista non vedente ogni venti fisioterapisti, o frazione di venti, previsti nella pianta organica.

3. Gli istituti, le case di cura ed i centri di riabilitazione privati, o che operano in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale, nell'ambito dei quali si svolgono. attività riabilitative, sono tenuti ad assumere lavoratori fisioterapisti non vedenti nella seguente misura:

a) 5 per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di sessanta dipendenti;

b) 3 fisioterapisti non vedenti, se occupano da quarantuno a sessanta dipendenti;

c) 2 fisioterapisti non vedenti, se occupano da ventuno a quaranta dipendenti;

d) un fisioterapista non vedente, se occupano fino a venti dipendenti.

4. Le assunzioni di cui al presente articolo sono effettuate con le modalità stabilite dall'articolo 6 della legge 29 marzo 1985, n. 113.

5. I datori di lavoro pubblici e privati di cui al presente articolo che abbiano alle loro dipendenze massofisioterapisti non vedenti, equiparati alla figura di fisioterapista ai sensi del decreto del ministro della sanità del 27 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 16 agosto 2000, sono tenuti a mantenere i relativi posti in organico a favore dei fisioterapisti non vedenti i suddetti posti non concorrono alla copertura dell'aliquota d'obbligo di cui al presente articolo.

6. I datori di lavoro pubblici comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno al ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali il numero dei posti di fisioterapista esistenti in organico al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché i posti ricoperti da masso fisioterapisti non vedenti. entro lo stesso termine i datori di lavoro privati comunicano al predetto ministero il numero dei fisioterapisti alle loro dipendenze».

24.0.21

D'AMBROSIO LETTIERI, FLORIS, ZIZZA, PERRONE, MILO, MANDELLI, BIANCONI, RIZZOTTI, IURLARO

*Dopo l'***articolo 24***, aggiungere il seguente:*

«Art. 24-*bis.*

All'articolo 15, comma 8, alla lettera *d)*, del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, e successive modificazioni, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I

dati trasmessi dalle imprese farmaceutiche nell'ambito del nuovo sistema informativo sanitario, ai sensi del decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 2005, per il monitoraggio complessivo della spesa sostenuta per l'assistenza farmaceutica ospedaliera e i dati trasmessi dalle Regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 159 del 1º ottobre 2007, convertito nella legge n. 222 del 29 novembre 2007, sono sottoposti a specifica certificazione annuale, coincidente con l'anno solare, da parte di un revisore legale o di una società di revisione legale"».

Conseguentemente alla lettera e) *del citato articolo 15, comma 8, aggiungere il seguente periodo:* «Ai fini della definizione del superamento del tetto di spesa di cui alla lettera *d)*, Aifa utilizza esclusivamente i dati certificati di cui alla lettera *d)* del comma 8».

24.0.22

TORRISI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 24-*bis.*

(Titoli di laurea)

1. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, continua ad applicarsi l'equipollenza con l'esame di Stato, di cui agli articoli 46 e 47, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, anche qualora il biennio di tirocinio si sia concluso dopo il superamento di tali esami.».

24.0.23

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

*Dopo l'***articolo 24***, aggiungere il seguente:*

«Art. 24-*bis.*

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

24.0.26

MALAN

*Dopo l'***articolo 24***, aggiungere il seguente:*

«Art. 24-*bis.*

All'articolo 14, comma 31-*ter*, lettera *b)* decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "1º gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2015"».

1.3.2.1.14. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 111 (ant.) del 15/11/2013

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

VENERDÌ 15 NOVEMBRE 2013
111ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti, alla Presidenza del Consiglio dei ministri Legnini e per lo sviluppo economico Simona Vicari.

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE REFERENTE

(1121) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016***

- (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

(Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (1120) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI comunica che sono stati presentati ulteriori ordini del giorno, emendamenti e riformulazioni di emendamenti al disegno di legge di stabilità, pubblicati in allegato al resoconto. Ribadisce che la Presidenza non ammette ulteriori modifiche e riformulazioni di emendamenti già

dichiarati inammissibili.

Il senatore Luigi MARINO (*SCpI*) chiede chiarimenti sulla dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 11.14.

Il PRESIDENTE conferma l'inammissibilità, in quanto si utilizza il miglioramento dei saldi per assicurare copertura ai contratti di formazione specialistica per i medici. Avverte inoltre che il senatore Malan ha aggiunto la propria firma all'emendamento 6.177 e che il senatore Fravezzi ha ritirato l'emendamento 23.84.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) chiede a sua volta chiarimenti sulla dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 6.299.

Poiché l'onere previsto nell'emendamento è permanente, mentre la copertura è annuale, il PRESIDENTE conferma l'inammissibilità della proposta di modifica.

Il senatore GIBIINO (*PdL*) chiede di aggiungere la propria firma e quella del senatore Ceroni ai seguenti emendamenti: 3.4, 3.8, 3.22, 3.24, 3.47, 3.52, 3.65, 3.67, 3.72, 3.74, 3.75, 3.79, 3.89, 3.92a, 3.96, 3.118, 3.123, 3.125, 3.131, 3.167, 3.164, 3.172, 3.174, 3.0.8, 3.0.9, 3.0.11, 3.0.12, 3.0.14 (testo 2), 3.0.17, 3.0.18, 3.0.19, 3.0.24, 3.0.25, 3.0.26, 3.0.34, 3.0.35, 3.0.39, 4.3, 4.25, 4.34a, 4.44, 4.45, .4.49, 4.53, 4.56, 4.59, 4.66, 4.95, 4.96, 4.101, 4.103, 4.106, 4.108, 4.120, 4.124, 4.126, 4.136, 4.153, 4.154, 4.158, 4.160, 4.166, 4.167, 4.168, 4.169, 4.170, 4.171, 4.172, 4.173, 4.174, 4.175, 4.178, 4.180, 4.181, 4.182, 4.183, 4.184, 4.0.12, 4.0.18, 5.8, 5.23, 5.26, 5.28, 5.29, 5.40, 5.52, 5.54, 5.66, 5.69, 5.73, 5.75, 5.76, 5.81, 5.82, 5.89, 5.0.4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.7, 6.13, 6.21, 6.29, 6.30, 6.31, 6.32, 6.34, 6.52, 6.53, 6.54 (testo 2), 6.70, 6.71, 6.72, 6.73, 6.77, 6.78, 6.79 e 6.83.

Il presidente AZZOLLINI, dopo aver ricordato che l'emendamento 1.0.1 è stato ritirato, avverte che si procederà all'espressione dei pareri e alle votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del disegno di legge di stabilità, ad eccezione di quelli che saranno accantonati.

Con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, previa verifica del numero legale, è respinto l'emendamento 2.2 (testo 2).

Su richiesta dei presentatori, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 2.3 (testo 2), 2.6 e 2.8.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà all'espressione dei pareri e alle votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del disegno di legge di stabilità, nonché sugli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi, ad eccezione di quelli che saranno accantonati.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 3.1 (testo 2), 3.4 e 3.8.

Con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, a seguito di distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 3.2, 3.3, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.26, 3.30, 3.32, 3.33, 3.35, 3.36, 3.38, 3.39, 3.43, 3.45 e 3.48.

Su richiesta dei presentatori, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 3.14,

3.16, 3.17, 3.18 (testo 2), 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.27, 3.28, 3.29, 3.31, 3.34, 3.40, 3.41, 3.42, 3.44, 3.46 e 3.49.

La senatrice Rita GHEDINI (*PD*) ritira l'emendamento 3.51.

Su richiesta dei presentatori, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 3.52, 3.53, 3.54, 3.55 e 3.56.

Con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, in esito a successive votazioni, sono respinti gli emendamenti 3.57, 3.69, 3.77, 3.78, 3.80, 3.81, 3.83, 3.84, 3.85, 3.86, 3.87, 3.88, 3.90 e 3.91.

Su richiesta dei presentatori, il PRESIDENTE dispone poi l'accantonamento degli emendamenti 3.58, 3.58a, 3.59, 3.60, 3.62, 3.63, 3.64, 3.65, 3.66, 3.67, 3.68, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75 e 3.79.

Con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, a seguito di distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 3.93, 3.95, 3.98 e 3.99.

Su richiesta dei presentatori, la Commissione conviene di accantonare gli emendamenti 3.82, 3.89, 3.92, 3.92a, 3.94, 3.96, 3.97, 3.100 (testo 2), 3.102, 3.104, 3.105, 3.118, 3.119, 3.122, 3.123, 3.124, 3.125, 3.126, 3.127, 3.128, 3.130, 3.131, 3.133, 3.134, 3.136, 3.140, 3.141, 3.142, 3.143, 3.144 e 3.147.

Con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, a seguito di distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 3.106, 3.110, 3.111, 3.117, 3.135, 3.138, 3.145, 3.146, 3.148, 3.150, 3.151, 3.152, 3.153 e 3.154.

Su richiesta dei presentatori, il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento degli emendamenti 3.155, 3.156 e 3.157.

Con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, a seguito di distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 3.160, 3.161, 3.163, 3.168, 3.170 e 3.171.

Vengono poi accantonati gli emendamenti 3.164, 3.167, 3.169, 3.172, 3.174, 3.175 e 3.175a.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, in esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 3.0.1, 3.0.3, 3.0.5, 3.0.6 e 3.0.7.

Su richiesta dei presentatori, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 3.0.4, 3.0.8 e 3.0.9 e avverte che l'emendamento 3.0.10 è ritirato.

Su richiesta dei presentatori, il PRESIDENTE dispone altresì l'accantonamento degli emendamenti 3.0.11, 3.0.12, 3.0.13 e 3.0.14 (testo 2) e avverte che gli emendamenti 3.0.15 e 3.0.16 sono stati ritirati.

Su richiesta dei presentatori, la Commissione conviene di accantonare gli emendamenti 3.0.17, 3.0.18, 3.0.19, 3.0.20, 3.0.24, 3.0.25, 3.0.26, 3.0.27, 3.0.33, 3.0.34, 3.0.35, 3.0.36 e 3.0.39.

Con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, a seguito di distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 3.0.21, 3.0.23, 3.0.29, 3.0.32 e 3.0.37.

Il PRESIDENTE stigmatizza l'eccessivo numero di richieste di accantonamento degli emendamenti.

Il sottosegretario LEGNINI invita quindi i Gruppi ad individuare i temi più rilevanti, come quello relativo alla Cassa depositi e prestiti, su cui intendono presentare una proposta politica volta a far convergere le posizioni della maggioranza e a ridurre così il numero delle proposte emendative.

La senatrice LANZILLOTTA *(SCpI)* rileva che, piuttosto che seguire un approccio quantitativo, bisognerebbe affrontare le questioni nel merito. Sui temi più importanti, il Governo potrebbe suggerire proposte di modifica su cui raccogliere il consenso.

Il PRESIDENTE osserva che negli emendamenti si affrontano numerosi temi specifici, in relazione ai quali si era appunto convenuto che i Gruppi avrebbero dovuto selezionare le proposte da esaminare nel merito.
Avverte quindi che si procederà all'espressione dei pareri e alle votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 4, del disegno di legge di stabilità, nonché sugli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi ad eccezione di quelli che saranno accantonati.

Su richiesta dei presentatori, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 4.1, 4.3, 4.4, 4.10 (testo 2), 4.13, 4.14, 4.15 e 4.15a.

Con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, a seguito di distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.11, 4.12, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.39, 4.41, 4.48, 4.52 e 4.54.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 4.47 è stato ritirato.

Il senatore CERONI (*PdL*) ritira gli emendamenti 4.53 e 4.56 e ne preannuncia la trasformazione negli ordini del giorno, rispettivamente, G/1120/134/5 e G/1120/135/5, pubblicati in allegato al resoconto.

Su richiesta dei presentatori, il PRESIDENTE dispone l'ulteriore accantonamento degli emendamenti 4.23, 4.24 (testo 2), 4.25, 4.26, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34a, 4.44, 4.45, 4.46, 4.49, 4.51, 4.55, 4.58, 4.59, 4.60 e 4.61 (testo 2).

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) dichiara di apporre la propria firma all'emendamento 4.98.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) dichiara di apporre la propria firma agli emendamenti 4.114, 4.115 e 4.122.

Il senatore SCAVONE (*GAL*) dichiara di apporre la propria firma agli emendamenti 4.114 e 4.115.

Sono accantonati, su richiesta dei rispettivi proponenti e il consenso della Commissione, gli emendamenti 4.65, 4.66, 4.67, 4.69, 4.70, 4.71, 4.72, 4.74, 4.75, 4.76, 4.87, 4.93, 4.94, 4.95, 4.96,

4.97, 4.98, 4.99, 4.100, 4.101, 4.102, 4.103, 4.104, 4.105, 4.106, 4.107, 4.108, 4.109, 4.113, 4.114, 4.115 (testo 2), 4.120, 4.121, 4.122, 4.123, 4.124, 4.125, 4.126, 4.128 (testo 2), 4.129, 4.130, 4.131, 4.136, 4.151, 4.154, 4.155, 4.158, 4.159, 4.160, 4.161, 4.164, 4.165, 4.166, 4.167, 4.168, 4.169, 4.170, 4.171, 4.172, 4.173, 4.174, 4.178, 4.180, 4.181, 4.182, 4.183, 4.184, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.7, 4.0.12 e 4.0.18.

Previo parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, con separate e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 4.63, 4.64, 4.68, 4.73, 4.83, 4.84 (testo 2), 4.85, 4.86, 4.88, 4.89, 4.110, 4.112, 4.118, 4.132, 4.133, 4.135, 4.137, 4.138, 4.139, 4.140, 4.141, 4.142, 4.143, 4.144, 4.150, 4.156, 4.157, 4.162, 4.0.1, 4.0.8 (testo 2), 4.0.10, 4.0.11, 4.0.13 e 4.0.16.

Sono ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 4.152 e 4.175.

È ritirato dal proponente, e trasformato nell'ordine del giorno G/1120/136/5, pubblicato in allegato, l'emendamento 4.153.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) critica i Gruppi di maggioranza, che, nonostante gli annunci, non hanno finora proceduto ad una selezione dei propri emendamenti e al conseguente ritiro degli stessi. Sottolinea che il proprio Gruppo ha già individuato gli emendamenti da ritirare, ma che non ha finora proceduto in tal senso visto l'atteggiamento della maggioranza e del Governo. Chiede al Presidente di convocare quanto prima un Ufficio di Presidenza della Commissione, per organizzare in modo più spedito e razionale i lavori.

Il presidente AZZOLLINI, ritenendo legittimo il rilievo del senatore Uras, fa presente che i relatori e il Governo, in un prossimo incontro informale dovrebbero procedere per raggiungere un'intesa al fine di ottenere una rilevante riduzione degli emendamenti da esaminare.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del disegno di legge di stabilità.

Su richiesta dei proponenti, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 5.2, 5.3, 5.4, 5.8, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.15, 5.17, 5.23, 5.24, 5.26, 5.28, 5.29, 5.31, 5.32, 5.33 (testo 2), 5.34, 5.36, 5.37, 5.40, 5.42, 5.44, 5.45, 5.46, 5.47, 5.48, 5.49, 5.53 - al quale il senatore CIOFFI (*M5S*) chiede di aggiungere la firma -, 5.55, 5.56, 5.59, 5.61, 5.65, 5.66, 5.69, 5.70, 5.73, 5.76, 5.81, 5.82, 5.85, 5.89, 5.90, 5.96 e 5.0.5.

Il PRESIDENTE comunica che sono ritirati gli emendamenti 5.50, 5.52 (trasformato nell'ordine del giorno G/1120/137/5, pubblicato in allegato) 5.54, 5.74, 5.75 e 5.83.

I restanti emendamenti all'articolo 5, sui quali i RELATORI e il GOVERNO esprimono parere contrario, posti distintamente ai voti, sono respinti.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) rilevato l'elevato numero degli emendamenti accantonati chiede che la seduta possa concludersi con l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore CIOFFI (*M5S*), nell'associarsi a tale rilievo, osserva criticamente che i rappresentanti dei Gruppi di maggioranza insistono a chiedere l'accantonamento di numerosi emendamenti.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) ritiene non condivisibili gli interventi testé svolti, dal momento che il numero degli accantonamenti, in sostanza, non si sta discostando dall'esperienza consolidata delle sessioni di bilancio.

Il PRESIDENTE reputa che, per il buon andamento dei lavori, sia preferibile proseguire con l'esame degli emendamenti all'articolo 6.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*), in riferimento agli emendamenti già dichiarati inammissibili, domanda se vi sia la possibilità di presentare delle proposte di riformulazione.

Il PRESIDENTE ritiene di dover tenere ferma la decisione già assunta, in virtù della quale non è consentita, in tale fase, la presentazione di riformulazioni di emendamenti già dichiarati inammissibili.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del disegno di legge di stabilità.

I senatori MILO (*PdL*) e GIBIINO (*PdL*) aggiungono la propria firma agli emendamenti 6.312, 6.313 e 6.314.

Su richiesta dei proponenti, il Presidente dispone l'accantonamento degli emendamenti 6.1, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 (testo 2), 6.13, 6.20, 6.21, 6.25, 6.26, 6.27, 6.28, 6.29, 6.30, 6.31, 6.32, 6.33, 6.34, 6.35, 6.36, 6.40, 6.48, 6.52, 6.54 (testo 2), 6.56, 6.66, 6.70, 6.71, 6.72, 6.73, 6.77, 6.78, 6.79, 6.80, 6.81, 6.82, 6.84, 6.87, 6.89, 6.93, 6.99, 6.103, 6.105, 6.106, 6.108, 6.115, 6.116, 6.117, 6.118, 6.119, 6.123, 6.138, 6.139, 6.151, 6.153, 6.154, 6.155 (testo 2), 6.156, 6.158, 6.159, 6.164, 6.166, 6.172, 6.173, 6.175, 6.177, 6.178, 6.183 (testo 3), 6.184, 6.187, 6.190, 6.200, 6.201, 6.202, 6.205, 6.206 (testo 2), 6.209, 6.211, 6.212, 6.215 (testo 2), 6.217, 6.218, 6.219, 6.220, 6.221, 6.223, 6.225, 6.231 (testo 2), 6.235, 6.240, 6.245, 6.246, 6.251, 6.252, 6.259, 6.261, 6.262, 6.263, 6.266, 6.267, 6.274, 6.279 (testo 2), 6.284, 6.291, 6.292, 6.293, 6.294, 6.295, 6.311, 6.312, 6.313, 6.314, 6.315, 6.321, 6.331, 6.333, 6.334, 6.335, 6.338, 6.344, 6.346, 6.355, 6.356, 6.357, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.13, 6.0.14, 6.0.19 e 6.0.27.

Sono ritirati dai proponenti gli emendamenti 6.2, 6.53, 6.75, 6.83, 6.86, 6.88, 6.91, 6.109, 6.112, 6.120, 6.121, 6.122, 6.152, 6.174, 6.186, 6.208, 6.216, 6.222, 6.253, 6.254, 6.255, 6.256, 6.257, 6.258, 6.268, 6.272, 6.275, 6.276, 6.277, 6.278, 6.280, 6.281, 6.296, 6.316, 6.322, 6.0.15, 6.0.17 e 6.0.21.

Quindi, con distinte votazioni, la Commissione respinge i restanti emendamenti all'articolo 6, sui quali i RELATORI e il GOVERNO hanno espresso pareri contrari.

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana avrà inizio alle ore 15,15.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata oggi, alle ore 15, avrà inizio alle ore 15,15.

La seduta termina alle ore 13,15.

ORDINI DEL GIORNO E EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1120

G/1120/1/5

MOSCARDELLI, MORGONI, MAURO MARIA MARINO, MATTESINI, SOLLO, SCALIA, PAGLIARI, D'ADDA, FABBRI, ASTORRE, MANASSERO, CALEO, PEZZOPANE, CIRINNÀ, ZANONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

l'emergenza e la precarietà abitativa costituiscono, nell'attuale fase di crisi economica, uno dei fattori di maggiore e crescente tensione sociale che interessa larghi strati della popolazione appartenenti, oltre che alle tradizionali categorie a rischio, anche a fasce di ceto medio e professionisti;

tale situazione è resa particolarmente acuta dalle difficoltà incontrate dalle famiglie, ed in particolare dalle giovani coppie, nella sottoscrizione di mutui con istituti di credito per l'acquisto della prima abitazione, e dai caratteri del mercato immobiliare italiano in locazione, dove l'offerta di abitazioni private, con costi molto alti ed inaccessibili per un numero sempre maggiore di famiglie, supera largamente l'offerta pubblica;

i dati pubblicati dal Ministero dell'interno nel mese di dicembre 2012 relativi all'andamento delle procedure di rilascio degli immobili ad uso abitativo confermano la gravità del fenomeno della morosità degli affitti. Il documento citato rileva, altresì, che le richieste di esecuzione di sfratti presentate alle forze dell'ordine da parte degli ufficiali giudiziari sono state 123.914 e gli sfratti eseguiti in presenza dell'ufficiale giudiziario coadiuvato dalle forze dell'ordine sono stati 28.641. Di fatto in Italia, sulla base dei dati del Ministero, sono eseguiti 140 sfratti al giorno, per i quali di fatto non è fornito alcun percorso di passaggio da casa a casa;

in ragione della crisi economica, la domanda di nuove abitazioni ha subito una significativa riduzione tanto che il settore dell'edilizia privata registra una crescita significativa di unità abitative invendute. Il rallentamento della domanda è uno dei fattori che sta determinando la chiusura di numerosi cantieri, la mancata apertura di nuovi cantieri e la perdita di numerosi posti di lavoro nel settore delle costruzioni;

considerato che:

la Corte costituzionale e la Corte europea dei diritti dell'uomo hanno rappresentato l'opportunità di provvedimenti strutturali sul tema dell'emergenza abitativa in Italia anche in considerazione del fatto che il diritto alla casa e l'accesso alla proprietà della stessa sono sanciti dall'articolo 47 della Costituzione;

le risorse destinate all'edilizia pubblica sono state costantemente ridotte nel corso degli ultimi anni tanto che la realizzazione di alloggi da destinare ai cittadini privi di abitazione è scesa progressivamente ad una quota pari a circa l'1 per cento della produzione edilizia totale, con un tasso di assegnazione di alloggi pubblici sotto il 2 per cento delle richieste;

il contributo del fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione previsto dall'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, unico ammortizzatore sociale per chi vive in affitto, non è finanziato nel 2012 e per l'anno in corso ha una dotazione largamente insufficiente;

nella legge di bilancio per l'anno 2013 risultano stanziati al capitolo 7437 del Ministero delle infrastrutture e trasporti soltanto 35 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015 per l'edilizia agevolata da destinare a locazione a canone concordato e, più in generale, risorse del tutto insufficienti in relazione alla missione casa e assetto urbanistico e ai programmi edilizia abitativa e politiche territoriali e alla missione politiche abitative, urbane e territoriali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere iniziative normative urgenti per estendere la proroga, in scadenza il prossimo 31 dicembre 2013, dell'esecuzione degli sfratti per le famiglie in determinate condizioni, di cui alla legge 8 febbraio 2007, n. 9, con sfratto per finita locazione, anche alle famiglie che si trovino nelle stesse condizioni soggettive di quelle di cui alla citata legge in ragione di uno sfratto per morosità incolpevole, nonché per definire, in analogia a quanto stabilito per il pagamento delle rate di mutuo per le famiglie in difficoltà previsto dal comma 475 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, un fondo di solidarietà, dotato di un congruo finanziamento statale, da attivare con il concorso di ulteriori risorse eventualmente messe a disposizione di Regioni ed enti locali e da implementare eventualmente anche con un fondo di rotazione, costituito presso i Comuni, alimentato dalle somme versate dai conduttori a titolo di deposito cauzionale, al fine di favorire possibili procedure di conciliazione e rinegoziazione tra locatore e conduttore, sulla base degli accordi territoriali di cui alla legge n. 431 del 1998, ovvero di risarcimento per i proprietari in caso di graduazione dell'esecuzione dello sfratto;

a valutare l'opportunità di prevedere, in occasione della discussione del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)» (A.S. 1120), un adeguato rifinanziamento o una rimodulazione delle risorse disponibili in bilancio in favore della missione casa e assetto urbanistico e dei programmi edilizia abitativa e politiche territoriali e del programma politiche abitative, urbane e territoriali al fine di incrementare la realizzazione di edilizia residenziale pubblica e favorire adeguati interventi di sostegno nei casi di emergenza e precarietà abitativa.

G/1120/2/5

CASSON, AMATI, FEDELI, FILIPPI, MICHELONI, PEGORER, GRANAIOLA, CIRINNÀ, PUPPATO, MINEO, TOCCI, FAVERO, DIRINDIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

dal 21 al 23 novembre 2012 si è svolta a Venezia la seconda conferenza nazionale sull'amianto, nel corso della quale sono stati indicati gli obiettivi da perseguire in questa, al contempo, nuova e ultima fase della lotta per la completa eliminazione della fibra killer dall'Italia in tempi certi;

secondo l'Ufficio internazionale del lavoro, sono circa 120.000 i decessi causati nel mondo ogni anno da tumori provocati dall'esposizione all'amianto e sono circa 4.000 quelli risultanti in Italia;

nei prossimi decenni, stante il lungo periodo di latenza della malattia, che può superare anche i 30 anni, si avrà, anche in Italia, un ulteriore forte incremento dei decessi provocati dall'amianto, incremento che raggiungerà l'apice tra il 2015 e il 2025 (e, secondo alcuni esperti, addirittura nel 2040);

il 29 aprile 2008 è stato presentato il disegno di legge «Disposizioni a favore dei lavoratori e

dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto e dei loro familiari, nonché delega al Governo per l'adozione del testo unico in materia di esposizione all'amianto» (Atto Senato 173);

che l'8 marzo 2013 a Casale Monferrato, città simbolo dell'esposizione e della mortalità da amianto, il Ministro della salute del precedente governo Renato Balduzzi ha presentato il Piano Nazionale Amianto composto da 3 capitoli generali a riguardo dei problemi sanitari (sorveglianza sanitaria, epidemiologia, ricerca clinica), di quelli ambientali o delle bonifiche dei siti contaminati da amianto, di quelli sociali e previdenziali;

considerato che:

nella seduta del 7 febbraio 2012, nella precedente legislatura, il Senato ha già approvato quasi all'unanimità una risoluzione (6-00121, Casson ed altri 27 firmatari) che impegnava il Governo in ordine ai sei specifici seguenti punti: 1) modificare il decreto emanato dal Ministro del lavoro e previdenza sociale in data 12 gennaio 2011 in attuazione della legge finanziaria del 2008 (n. 244 del 2007), al fine di garantire il funzionamento del Comitato organizzatore e la gestione del Fondo per le vittime dell'amianto, disciplinare le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni a favore di tutte le persone (civili e militari, lavoratori e non lavoratori), che abbiano contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto a qualsiasi titolo, in situazioni lavorative, domestiche o ambientali e, in caso di premorte, in favore degli eredi. A tal fine occorre prioritariamente valutare la piena conformità del decreto ministeriale in questione con le previsioni di cui alla legge n. 244 del 2007, anche al fine di proporre eventuali modifiche alla normativa primaria di riferimento; 2) istituire un apposito Fondo per realizzare, in accordo con il coordinamento degli assessori regionali alla salute, un programma di indirizzo e coordinamento e messa in rete dei programmi delle singole regioni, in materia di «Sorveglianza sanitaria, diagnosi precoce e terapie efficaci» delle persone dichiaratesi esposte all'amianto e per le persone che hanno ricevuto e riceveranno dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e/o dalle Aziende unità sanitarie locali (AUSL) l'attestato di avvenuta esposizione all'amianto; 3) istituire, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici, per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici e nelle strutture e mezzi di trasporto pubblico, prevedendo prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, degli uffici aperti al pubblico e delle caserme e delle navi militari; 4) favorire l'instaurazione di un quadro interpretativo omogeneo il quale risulti idoneo ad assicurare il tempestivo rilascio delle certificazioni di esposizione all'amianto in favore dei lavoratori esposti e agli ex esposti, al fine di consentire loro l'accesso ai benefici e alle prestazioni sanitarie previste dalla normativa vigente; 5) provvedere alla riapertura del termine del 15 giugno 2005, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 ottobre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004, in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, riapertura già sollecitata con Atto Senato n. 2141 del 28 aprile 2010; 6) provvedere alla indizione e organizzazione della Conferenza Nazionale sulle patologie asbesto-correlate nonché sulla conoscenza, prevenzione e bonifica dei siti contaminati da amianto;

rilevato che su tali impegni risulta che il Governo abbia risposto positivamente solo in ordine al sesto punto, concernente l'organizzazione della seconda Conferenza nazionale governativa sull'amianto;

ritenuto di dover riproporre al Governo tutte le ricordate inevase questioni, unitamente a quelle concernenti la lentezza dei processi e delle indagini relativi alle persone decedute a causa dell'amianto;

considerato altresì che:

i richiesti interventi della magistratura, a tutela delle parti offese (per i casi di malattie asbesto-correlate), devono ritenersi obbligatori e prioritari a norma del codice penale e di procedura penale, anche perché la recente normativa annovera questa tipologia di reati (infortuni sul lavoro e malattie professionali) tra quelli che devono essere trattati, dopo quelli concernenti le più gravi forme di criminalità organizzata., con criteri di precedenza rispetto agli altri;

la sentenza emanata dalla Corte d'Appello di Torino in data 3 giugno 2013 ha condannato l'imputato Stephan Schmidheiny alla pena di 18 anni di detenzione e di circa 100 milioni atte a risarcire le parti civili vittime, loro familiari, istituzioni, enti esponenziali e che ad oggi nulla in termini di esecuzione della pena ad oggi è successo;

gli obblighi di tutela dei lavoratori (e dei loro familiari superstiti) si rinvengono finanche nella Carta costituzionale, che fa costantemente richiamo ai doveri di solidarietà sociale;

non pare, in effetti e di fatto, che i vari uffici giudiziari funzionalmente e territorialmente competenti (soprattutto le Procure della Repubblica) soddisfino con celerità e priorità tali esigenze relative all'istruzione e trattazione dei procedimenti concernenti le morti a causa del lavoro (in particolare quelle da amianto), sulle quali peraltro già nel corso delle Legislature XIV e XV il Senato aveva istituito una specifica Commissione d'inchiesta, rilevando la notevole vastità e gravità del fenomeno;

considerato che:

in data 8 ottobre 2013 il Coordinamento Nazionale Amianto, formato dalla gran parte delle associazioni delle vittime, degli ex esposti all'amianto, da organizzazione scientifiche volte alla ricerca, allo studio per lo studio della prevenzione, dell'epidemiologia, delle bonifiche da amianto ha manifestato davanti al Parlamento per chiedere che nella legge di stabilità per il 2013 venissero inseriti i finanziamenti necessari al fine di arrivare alla immediata approvazione del Piano Nazionale Amianto;

richieste presentate ed esposte alla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, al Ministero del lavoro nella medesima giornata, al Ministero dell'ambiente del territorio e del mare il 14 successivo, che hanno riguardato l'inserimento, attraverso opportuni emendamenti di:

? 70 milioni l'anno per 3 anni al fine di bonificare i 380 siti maggiormente contaminati da amianto a partire da 116 scuole di ogni ordine e grado, 37 ospedali, case di cura, case di riposo, 86 uffici della pubblica amministrazione, 27 impianti sportivi, 8 biblioteche e almeno 4 grandi siti industriali dismessi; nonché una campagna nazionale di informazione sui danni e rischi da amianto; la verifica dei 19 siti adibiti a discarica e dei 720 siti adibiti a deposito di amianto; l'individuazione di discariche alternative (miniere e gallerie in disuso) e di alternative alle discariche (inertizzatori); l'utilizzo delle incentivazioni previste per sostituire le coperture in amianto con impianti fotovoltaici;

? 60 milioni l'anno per 3 anni per i lavoratori ex esposti all'amianto che si trovano ad avere una riduzione della speranza di vita e maggior rischio di ammalarsi per attuare quanto già previsto dalla legge di messa al bando dell'amianto (257/92) consistenti in misure di riapertura delle domande per i risarcimenti previdenziali, riconoscimenti dei medesimi per i pensionati prima del 1992, eliminazione del termine di decadenza, sostegno alle vedove, deroga alla legge Fornero a favore degli ex esposti;

l'allargamento della platea degli aventi diritto al Fondo per le vittime dell'amianto a coloro che hanno contratto malattie e morte (loro eredi), per l'amianto diffuso in ambienti di vita, utilizzando fondi INAIL per un importo pari a 40 milioni di euro sempre per tre anni;

la conferma dei finanziamenti per la sorveglianza sanitaria degli ex esposti, per la ricerca clinica per combattere le malattie più gravi correlate all'amianto; ampliamento delle registrazioni delle morti da amianto (registro dei mesoteliomi e delle altre patologie asbesto correlate), pari a 5 milioni di euro;

ed inoltre il ritiro del ricorso davanti al Consiglio di Stato avverso alla sentenza del TAR del Lazio n. 5750 del 18 giugno 2009,

impegna il Governo:

a dare sollecita attuazione al complesso degli impegni contenuti nella richiamata risoluzione 6-00121, già approvata dal Senato, in particolare per ciò che riguarda l'erogazione del Fondo Nazionale Amianto anche ai cittadini colpiti da malattie asbesto correlate (o loro eredi) di origini diverse da quelle professionali;

ad inserire nella legge di Stabilità per il 2014 i finanziamenti richiesti dal Coordinamento delle Associazioni delle vittime e degli ex esposti all'amianto;

a ritirare il ricorso presentato al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 5750 del TAR del Lazio del 18 giugno 2009.

G/1120/3/5

FABBRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che,

il decreto ministeriale n. 318 del 2000 prevede l'attribuzione di fondi erariali destinati al finanziamento dell'esercizio associato di funzioni comunali a favore delle unioni di comuni e delle fusioni;

l'Intesa di Conferenza unificata n. 936 dello marzo 2006, sancita tra Governo, Regioni ed Enti Locali, contiene i criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale a favore delle unioni di comuni che svolgano l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;

l'articolo 20 del decreto-legge n. 95/2012, attuativo dell'articolo 15 del TUEL, prevede uno specifico stanziamento per l'incentivazione delle fusioni e precise modalità di calcolo (contributo pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010);

considerato che:

la promozione ed il sostegno alle unioni di comuni ed ai sempre più numerosi processi di fusione avviati volontariamente da decine di comuni, richiedono non solo che il Governo non venga meno agli obblighi di distribuzione dei fondi esistenti ma che le risorse a sostegno di questi importantissimi processi di riforma del sistema delle autonomie locali vengano significativamente aumentate,

impegna il Governo:

a dare attuazione alla vigente legislazione nell'ambito della legge di Stabilità 2014 attraverso la costituzione di uno specifico capitolo con uno stanziamento che permetta di raggiungere l'importo necessario a corrispondere a ciascun comune derivante da fusione un contributo pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010;

a dare insieme stabilità e adeguata copertura e garanzia di sostegno alle norme di incentivazione delle fusioni di comuni.

G/1120/4/5

FAVERO, CUOMO, LEPRI, MATTESINI, DI GIORGI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

il presente disegno di legge dispone, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, deroghe in materia pensionistica si prevede la costituzione di un ulteriore contingente di soggetti per i quali sia applicabile la disciplina previgente, rispetto alle nonne poste dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sui requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità;

l'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 ha disposto che sulla quota di trattamento di pensione relativa all'anzianità contributiva maturata: fino al 31 dicembre 2011 sia applicata una riduzione percentuale qualora il pensionamento anticipato avvenga prima del compimento dell'età di 62 anni. Tale riduzione è pari all'1 per cento per i primi due anni mancanti al raggiungimento dei 62 anni ed elevata al 2 per cento per gli ulteriori anni mancanti alla suddetta età calcolati alla data del pensionamento;

l'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012 ha disposto che la riduzione di cui sopra non trova applicazione

limitatamente ai soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la contribuzione ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, malattia e cassa integrazione guadagni ordinaria. Il decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ha altresì incluso nella fattispecie «prestazione effettiva di lavoro», le giornate di astensione dal lavoro per donazione di sangue e di emocomponenti e per i congedi parentali di maternità e paternità;

considerato che:

non rientra nella fattispecie descritta in premessa un istituto dall'indiscusso valore sociale, quali i congedi e i permessi concessi ai sensi della legge n. 104 del 1992. Al fine di non subire penalizzazioni, tali lavoratori, per l'accesso alla pensione anticipata, dovranno incrementare il servizio effettivo con un periodo di lavoro aggiuntivo pari a quello considerato, determinando così una grave ingiustizia ed una palese incoerenza con le finalità sottese alla stessa legge n. 104 del 1992 e con l'impianto del nostro welfare nazionale che ha sempre tutelato i disabili;

tutto ciò premesso e considerato,

impegna il Governo:

a disporre provvedimenti di propria competenza al fine di rivedere la normativa relativa al calcolo del trattamento pensionistico per le pensioni anticipate, includendo nell'articolo 6, comma 2-quater della legge n. 216 del 2011, convertita, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012, anche i congedi e i permessi concessi ai sensi della legge n. 104 del 1992.

G/1120/5/5

FAVERO, CUOMO, LEPRI, MATTESINI, DI GIORGI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

il presente disegno di legge dispone, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, deroghe in materia pensionistica. Si prevede la costituzione di un ulteriore contingente di soggetti per i quali sia applicabile la disciplina previgente, rispetto alle norme poste dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sui requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità;

l'articolo 24, comma 10, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha disposto che sulla quota di trattamento di pensione relativa all'anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 2011 sia applicata una riduzione percentuale qualora il pensionamento anticipato avvenga prima del compimento dell'età di 62 anni. Tale riduzione è pari all'1 per cento per i primi due anni mancanti al raggiungimento dei 62 anni ed elevata al 2 per cento per gli ulteriori anni mancanti alla suddetta età calcolati alla data del pensionamento;

l'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge del 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto che la riduzione di cui sopra non trova applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora l'anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, malattia e cassa integrazione guadagni ordinaria;

il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ha altresì incluso, nella fattispecie «prestazione effettiva di lavoro», di cui all'articolo 6 del citato decreto-legge n. 216 del 2011, i periodi di astensione del lavoro «per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151»;

considerato che:

non rientra nella fattispecie descritta in premessa, un istituto dall'indiscusso valore sociale relativo ai congedi e ai permessi concessi ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, utilizzati per l'assistenza a persone con gravi disabilità;

al fine di non subire penalizzazioni, tali lavoratori, per l'accesso alla pensione anticipata, dovranno incrementare il servizio effettivo con un periodo di lavoro aggiuntivo pari a quello considerato, determinando così una grave ingiustizia ed una palese incoerenza con le finalità sottese alla stessa legge n. 104 del 1992 e con l'impianto del nostro welfare nazionale che ha sempre tutelato i disabili;

impegna il Governo:

a disporre provvedimenti di propria competenza al fine di rivedere la normativa relativa al calcolo del trattamento pensionistico per le pensioni anticipate, includendo nell'articolo 6, comma 2-quater del decreto-legge del 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, anche i congedi e i permessi concessi ai sensi della legge n. 104 del 1992.

G/1120/6/5

FAVERO, LEPRI, MATTESINI, CUOMO, DI GIORGI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

l'articolo 17 del disegno di legge disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)» ai commi dal 2 al 6 reca disposizioni finalizzate al riordino delle agevolazioni tributarie e dei crediti d'imposta;

in particolare i commi 2 e 3 prevedono che, entro il 31 gennaio 2014, siano adottati provvedimenti normativi di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), al fine di assicurare maggiori entrate;

ai sensi dell'articolo 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tra gli oneri sostenuti dal contribuente, per cui è prevista la detrazione, non sono considerate le spese per la cura e l'assistenza dei malati di Azheimer;

considerato che:

tra le patologie che comportano gravi coinvolgimenti psico-fisici nonché significativi disturbi comportamentali, il morbo di Alzheimer richiede un elevato livello di assistenza che nella maggioranza dei casi è offerto dalla famiglia del malato e comporta il supporto dei servizi di assistenza domiciliare fino al possibile ricovero del soggetto presso strutture ospedaliere qualificate;

i malati di Alzheimer e le loro famiglie sono quindi costretti a sostenere un notevole dispendio economico, oltre che morale, aggravato dalla crisi economico-finanziaria che coinvolge il nostro Paese e le famiglie ivi residenti;

rilevato che:

l'articolo 32 della Costituzione tutela la salute, come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

per i contribuenti malati di Alzheimer e le loro famiglie, la detrazione delle spese sostenute per tale patologia degenerativa potrebbe rappresentare una importante misura di sostegno economico nella difficile situazione in cui versano;

a valutare l'opportunità di prevedere, attraverso atti di propria competenza, forme di detrazione fiscale per le spese sostenute dai malati di Alzheimer e dalle loro famiglie, al fine di garantire la tutela del diritto alla salute e il sostegno finanziario per tali contribuenti che versano in queste condizioni psico-fisiche.

G/1120/7/5

PIZZETTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

con decreto del Ministro dell'istruzione, locali finanziatori, si provvede a ripartire le risorse di cui al comma 4 dell'articolo 19 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, sulla base di criteri, definiti con lo stesso decreto, che devono tenere conto anche della spesa di ciascun istituto nell'ultimo triennio e delle unità di personale assunte secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

l'articolo 19 del decreto-legge n. 104 del 2013 al comma 5-bis dispone che al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie delle accademie non statali di belle arti che sono finanziate in misura prevalente dagli enti locali, è autorizzata per l'anno finanziario 2014 la spesa di 1 milione di euro;

l'articolo 19 del decreto-legge n. 104 del 2013 al comma 5-ter prevede che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede a ripartire le risorse di cui al comma 5-bis, sulla base di criteri, definiti con lo stesso decreto, che tengano conto della spesa di ciascuna accademia nell'ultimo triennio e delle unità di personale assunte secondo le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

impegna il Governo:

a trasformare gli istituti pareggiati che ne fanno richiesta in sezioni staccate di conservatorio.

G/1120/8/5

VALENTINI, CALEO, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

la «Risoluzione del Parlamento Europeo del 2 luglio 2013 sulla Crescita Blu: miglioramento della crescita sostenibile nel settore marino, dei trasporti marittimi e del turismo dell'Unione» approvata in sessione plenaria a Strasburgo, fa riferimento:

alla comunicazione della Commissione Europea del 13/09/2012 dal titolo «Crescita Blu: opportunità per una crescita sostenibile dei settori marino e marittimo» (COM(2012)0494)

alla relazione della Commissione dell'11/09/2012 dal titolo «progressi della politica marittima integrata dell'Unione Europea» (COM(2012)0491) che fa riferimento alla proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la pianificazione dello Spazio Marittimo e la gestione integrata delle zone costiere (COM(2013)0133)

al Libro Verde della Commissione del 29/08/2012 dal titolo «Conoscenze oceanografiche 2020 ? dalla mappatura dei fondali marini alle previsioni oceanografiche» (COM(2012)0473)

al Libro Bianco della Commissione del 28/03/2011 dal titolo «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti ? per una pelitica dei trasporti competitiva e sostenibile» (COM(2011)0144)

alla Comunicazione della Commissione del 30/06/2010 dal titolo «L'Europa, prima destinazione turistica mondiale ? un nuovo quadro politico per il turismo europeo» (COM(201O) 0352)

finalità della Risoluzione è contribuire a favorire la competitività internazionale dell'Unione Europea e degli Stati membri, cercando di sollecitare iniziative per l'utilizzo efficace delle risorse e per la creazione di posti di lavoro; in favore dello sviluppo di nuove fonti di crescita in una cornice dell'economia legata al mare e alla dimensione marittima nella sua totalità;

la Risoluzione offre un nuovo stimolo alla politica marittima integrata avviando un processo di sviluppo economico, raggruppando i programmi di lavoro delle Regioni, delle Province, dei Comuni,

dei territori e della società civile;

la Crescita Blu rappresenta diversi e numerosi settori produttivi: dalla Pianificazione dello Spazio Marittimo e gestione integrata delle zone costiere a ricerca e innovazione, dai trasporti marittimi e cantieristica navale al turismo marittimo e costiero, dalla pesca e acquacoltura alla biotecnologia blu;

tali settori sono interdipendenti e si basano su competenze comuni e infrastrutture condivise, quali i porti e le reti di distribuzione dell'energia, e fanno affidamento su un uso sostenibile del mare da parte degli altri settori,

considerato che il grande sviluppo costiero dell'Italia, e il fatto che circa metà della popolazione italiana viva lungo gli ottomila chilometri di costa e nelle aree geografiche interne limitrofe, permetterebbe al nostro Paese, con l'adozione di adeguate politiche di sviluppo, di rivestire un ruolo cruciale per affrontare le sfide a lungo termine: la ricerca e i progressi tecnologici favorirebbero l'economia marittima alzando al contempo il livello dell'occupazione;

impegna il Governo:

ad avviare, adottare e predisporre un tavolo interministeriale che individui strumenti e mezzi idonei volti a sviluppare. il potenziale della crescita dei nostri mari, per rafforzare e sostenere in Italia la «blue economy», al fine di accompagnare ognuna delle realtà costiere, nelle quali le diverse attività marittime possano apportare un contributo significativo in termini di occupazione e sviluppo economico, nel quadro delle politiche strategiche europee;

ad inserire nell'agenda politica del Semestre Europeo il tema della «blue economy», soprattutto in considerazione del fatto che l'Italia, con la sua grande estensione costiera e il legame economico con le risorse marine, può dare un contributo strategico ad una politica europea di crescita e di sviluppo propri-o a partire dalla politica marittima integrata.

G/1120/9/5

ELENA FERRARA, PIGNEDOLI, BERTUZZI, SCALIA, ALBANO, SAGGESE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

sono estremamente elevati i danni procurati dalla fauna selvatica, in particolare da cinghiali, caprioli, storni e nutrie, alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo: dai dati forniti da ultimo nel 2009 al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, essi assommano a circa 20 milioni di euro annui (fonte: ISPRA);

la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», stabilisce all'articolo 26 che per far fronte a tali danni sia costituito a livello di ciascuna regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, il cui funzionamento è regolato con apposite disposizioni regionali;

le risorse stanziate annualmente risultano assolutamente insufficienti rispetto all'entità economica dei danni denunciati, con il risultato che solo una quota estremamente limitata di aziende agricole viene risarcita, sovente con ritardi di alcuni anni; tale situazione è particolarmente grave in un ?momento di profonda crisi economica quale quello attuale, in un settore caratterizzato da una ridotta marginalità reddituale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di stanziare risorse adeguate al ristoro dei danni provocati dalla fauna selvatica alle imprese agricole, da destinare alle Regioni maggiormente colpite e che con difficoltà riescono a far fronte al risarcimento di tali danni.

G/1120/10/5

PADUA, PIGNEDOLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

le imprese agricole, nella generale crisi economica del Paese, si trovano in una situazione di grave mancanza di liquidità, spesso resa più drammatica dal verificarsi di eventi naturali che distruggono le produzioni indispensabili per produrre il reddito atteso;

il mantenimento di un'agricoltura efficiente rappresenta un fattore indispensabile per la ripresa economica del Paese, per l'importante contributo da essa fornito al prodotto interno lordo e al saldo della bilancia dei pagamenti, in particolare considerando che il Made in ltaly agro alimentare costituisce un fattore trainante per tutto l'export italiano;

la situazione debitoria in cui vengono a trovarsi numerose imprese agricole del nostro Paese risulta in molti casi insostenibile, sia per l'aumento delle esposizioni nei confronti del sistema bancario sia per la riscossione dei crediti tributari, degli enti locali e .previdenziali;

tale situazione ha risvolti drammatici in particolare nella Regione Sicilia e in altre aree del Paese, soprattutto del Meridione, con particolare riferimento ai debiti previdenziali pregressi delle aziende agricole verso l'INPS, che si sommano alla forte crisi del settore che ha toccato diverse filiere;

gli strumenti giuridici attualmente a disposizione delle imprese agricole per risolvere la crisi finanziaria non risultano efficaci per consentire di conservare i beni aziendali e strumentali indispensabili per produrre reddito ed immettersi nuovamente nel ciclo economico;

le disposizioni previste dagli orientamenti europei sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà rendono spesso impossibile agire in modo efficace al fine di consentire la ripresa dell'attività in un contesto, come quello attuale, di crisi economica grave e generalizzata per tutti i settori produttivi agricoli;

in Italia, come in altre realtà europee, il sistema bancario non può sottrarsi allo sforzo generale del Paese verso la ripresa della crescita, attraverso un'adeguata espansione dei finanziamenti alle imprese;

impegna il Governo:

ad estendere alle imprese agricole gli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, attualmente impedito, non tanto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quanto dai provvedimenti amministrativi di applicazione;

ad avviare iniziative di sensibilizzazione del sistema bancario sulla particolare situazione delle imprese agricole in difficoltà, instaurando Tavoli di consultazione con le Organizzazioni agricole al fine di individuare soluzioni negoziali adeguate e sostenibili, anche attraverso i Confidi;

a rivedere gli interventi di ISMEA in materia di credito, in termini di semplificazione, oneri economici e condizioni di accesso, con particolare riferimento alle imprese condotte da giovani;

ad intraprendere iniziative in sede europea per consentire l'adozione di un quadro normativo per la concessione di aiuti alle imprese in difficoltà che, tenendo conto della attuale situazione di crisi, consenta l'adozione di strumenti legislativi efficaci per consentire alla imprese di reimmettersi nel circuito economico;

a prevedere ulteriori misure per facilitare l'operatività dei consorzi fidi a supporto delle imprese agricole;

ad introdurre nell'ordinamento soluzioni per le crisi dell'impresa agricola in direzione del recupero dell'attività e dei valori aziendali, in linea con le tendenze legislative di altri Paesi membri dell'Unione Europea e con gli andamenti dinamici dell'economia;

ad avviare una ricognizione dei dati dei debiti previdenziali in agricoltura risultanti all'INPS;

a dare attuazione all'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

G/1120/11/5

FABBRI, SANGALLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

la crisi economica oltre ad incidere profondamente sui consumi dei cittadini sta provocando conseguenze negative nel contesto socio-produttivo italiano fatto di piccole e medie imprese che spesso, a causa delle loro dimensioni, non sono in grado di resistere al lungo periodo di sfavorevole congiuntura economica;

la chiusura di molte di queste realtà locali provoca spesso, come diretta conseguenza, il rapido inaridirsi delle opportunità lavorative per territori già in forte sofferenza;

la continua tendenza alla riduzione dei prestiti bancari ha determinato la necessità di interventi urgenti al fine di tutelare le piccole e medie imprese dagli effetti della crisi e per fornire un adeguato sostegno finanziario al tessuto imprenditoriale italiano;

considerato che:

a livello europeo, le politiche di austerità verso i paesi con un più alto debito pubblico si sono dimostrate poco efficaci e sono spesso risultate funzionali solo a mantenere alti gli standard commerciali dei partners più virtuosi;

le piccole e medie imprese rappresentano uno dei pilastri dell'economia dell'Unione Europea e svolgono un ruolo fondamentale nella crescita economica e nell'occupazione;

la ripresa e la futura crescita dell'economia dell'Unione Europea dipendono in larga misura dalla disponibilità di capitali e finanziamenti che permettano alle piccole e medie imprese di realizzare gli investimenti necessari all'adozione delle nuove tecnologie e attrezzature necessarie per accrescerne la competitività;

il numero limitato di fonti alternative di finanziamento ha reso le piccole e medie imprese ancora più sensibili all'impatto della crisi bancaria;

come sottolineato nel regolamento (CE) 26 giugno 2013 n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, risulta necessario colmare l'attuale lacuna in materia di finanziamento delle piccole e medie imprese e garantire a queste un adeguato flusso di crediti bancari nell'attuale contesto. Per conseguire tale obiettivo è necessario che gli enti creditizi utilizzino efficacemente l'alleggerimento dei requisiti patrimoniali, derivante dall'applicazione del fattore di sostegno pari a 0,7619 come fattore di rischio, allo scopo esclusivo di assicurare un adeguato flusso di crediti alle piccole e medie imprese stabilite nell'Unione Europea;

impegna il Governo

a vigilare affinché vengano attivati tutti gli strumenti normativi al fine di concretizzare una più ampia offerta di credito alle piccole e medie imprese coerentemente con quanto previsto all'articolo 501 del regolamento (CE) 26 giugno 2013 n. 575/2013 che prevede che i requisiti patrimoniali per il rischio di credito sulle esposizioni verso le piccole e medie imprese sono moltiplicati per un fattore di 0,7619 per i crediti richiesti e concessi alle medesime fino ad un ammontare di 1,5 milioni di euro di cui al comma 2, lettera c).

G/1120/12/5

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, RIZZOTTI, IURLARO, ZIZZA, BIANCONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

la donazione di medicinali non utilizzati, ma in piena efficacia e validità, a organizzazioni senza fini di lucro, svolta con finalità di solidarietà sociale nonché di tutela ambientale, economicità produttiva, è un'attività encomiabile e meritevole di incentivazione;

il decreto legislativo n. 157/2006, recante attuazione della direttiva 2001/837CE all'articolo 157 rinvia ad un decreto interministeriale la disciplina relativa «alla utilizzazione, da parte di organizzazioni senza fini di lucro, di medicinali non utilizzati, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità»;

premesso, inoltre, che:

per medicinali inutilizzati dovrebbero intendersi quei medicinali destinati a essere eliminati dal circuito commerciale o a non esservi immessi a causa, ad esempio, di difetti di confezionamento o di produzione dovuti al processo produttivo o distributivo tali da non comprometterne l'idoneità all'utilizzo in termini di qualità, sicurezza ed efficacia per il consumatore;

detti medicinali inutilizzati potrebbero essere oggetto di donazione a organizzazioni non lucrative di utilità sociale qualificate nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 219/2006 ovvero se accertato e documentato dal produttore la qualità e l'efficacia dei farmaci medesimi;

impegna il Governo:

a promuovere ogni iniziativa utile a stabilire, in tempi rapidi, idonei sistemi di raccolta dei medicinali non utilizzati chiarendo il ruolo dell'azienda donatrice e degli altri soggetti coinvolti nel processo di solidarietà al fine di consentire una corretta e sicura fruizione dei prodotti donati.

G/1120/13/5

D'AMBROSIO LETTIERI, CASSANO, TARQUINIO, ZIZZA, IURLARO, PERRONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

nell'attuale contesto economico caratterizzato da una gravissima crisi generale del mercato del lavoro, rientrano i 400 ex lavoratori delle Case di Cura Riunite di Bari che vivono da ormai diciassette anni una situazione di disagio economico dovuto ad una mancata risoluzione della loro vertenza lavorativa con inevitabili ricadute di natura psicologica connesse con la lesione del primario diritto al lavoro che garantisce la dignità e l'autostima;

considerato che:

la legge regionale n. 4 del 25 febbraio 2010 ha approvato misure per dare completa applicazione al Piano di stabilizzazione del personale precario in servizio presso le Aziende sanitarie e degli IRCCS pubblici;

al comma l dell'articolo 19 della predetta legge è stabilito che «Nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 27 novembre 2009, n. 27 (Servizio sanitario regionale ? Assunzioni e dotazioni organiche), al fine di dare completa applicazione alle finalità di cui all'articolo 4 (Criteri di assunzione di personale), comma 5, della legge regionale 30 dicembre 2005, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008 della Regione Puglia), e di cui al terzultimo capoverso della deliberazione della Giunta regionale 15 ottobre 2007, n. 1657 (legge 27 dicembre 2006, articolo l, comma 565. Piano di stabilizzazione del personale precario in servizio presso le Aziende sanitarie e degli IRCCS pubblici in applicazione dell'articolo 30 della legge regionale n. 10 del 2007. Criteri applicativi), i direttori generali delle ASL BA, BAT, AOU "Policlinico" di Bari, IRCCS "Giovanni Paolo II" di Bari e IRCCS. "S. De Bellis" di Castellana Grotte destinano una percentuale pari al 10 per cento dei posti vacanti nella categoria A della propria dotazione organica in favore del reclutamento dei lavoratori collocati in mobilità dalle strutture sanitarie private della regione Puglia».

Preso atto che:

tale disposizione ha trovato ad oggi solo parziale applicazione e risultano ancora in corso le procedure per la determinazione dei posti disponibili e non sono stati avviati i concorsi per il reclutamento dei lavoratori collocati in mobilità dalle strutture sanitarie private;

la riserva del 10 per cento dei posti vacanti presso i predetti enti risulterebbe quantificata in poche unità e, dunque, insufficiente a fornire una risposta adeguata ed accettabile alla estesa platea dei lavoratori collocati in mobilità dalle strutture sanitarie private della Regione Puglia;

il numero più consistente dei predetti lavoratori precari proviene dalle ex Case di cura riunite e si quantifica in circa quattrocento unità;

impegna il Governo

a intraprendere ogni iniziativa utile a facilitare il reinserimento dei lavoratori precari ex CCR presso tutti gli enti strumentali della Regione Puglia in percentuale non inferiore al 22 per cento dei posti disponibili».

G/1120/14/5

D'AMBROSIO LETTIERI, FLORIS, PERRONE, BIANCONI, RIZZOTTI, IURLARO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

la spending review attuata negli ultimi anni a causa della grave crisi economica che sta attraversando il Paese ha impedito il turn over e ha imposto il blocca delle assunzioni per tutto il personale della Pubblica Amministrazione ivi incluso il comparto della Sanità;

il blocco del turn over in particolare ha inciso determinato un riduzioni dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, nonostante l'impegno profuso dagli operatori del settore;

un'ulteriore riduzione o blocco del personale sanitario potrebbe depauperare il servizio sanitario nazionale anche con riferimento ai livelli essenziali di assistenza con grave nocumento per i pazienti utenti;

considerato che:

sarebbe opportuno, al contrario, implementare il personale in servizio presso le strutture del« Servizio sanitario nazionale per consentire un'erogazione adeguata delle prestazioni;

gli interventi in tema di turn over nel comparto sanitario dovrebbero essere effettuati in relazione all'effettivo fabbisogno al fine di garantire adeguati livelli di assistenza ai cittadini;

preso atto che:

il comparto sanitario si avvale della collaborazione di figure professionali che, pur prestando la loro attività con contratti a tempo determinato, contribuiscono in maniera rilevante a garantire la continuità assistenziale;

impegna il Governo:

a introdurre misure specifiche a favore del personale sanitario che presta la propria attività con rapporti precari al fine di assicurare la tenuta dei livelli essenziali di assistenza.

G/1120/15/5

D'AMBROSIO LETTIERI, FLORIS, PERRONE, BIANCONI, IURLARO, RIZZOTTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che

la spending review attuata negli ultimi anni a causa della grave crisi economica che sta attraversando il Paese ha impedito il turo over e ha imposto il blocca delle assunzioni per tutto il personale della Pubblica Amministrazione ivi incluso il comparto della Sanità;

il blocco del turn over in particolare ha inciso determinato un riduzioni dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, nonostante l'impegno profuso dagli operatori del settore;

un'ulteriore riduzione o blocco del personale sanitario potrebbe depauperare il servizio sanitario nazionale anche con riferimento ai livelli essenziali di assistenza con grave nocumento per i pazienti utenti;

considerato che:

sarebbe opportuno, al contrario, implementare il personale in servizio presso le strutture del Servizio sanitario nazionale per consentire un'erogazione adeguata delle prestazioni;

gli interventi in tema di turn over nel comparto sanitario dovrebbero essere effettuati in

relazione all'effettivo fabbisogno al fine di garantire adeguati livelli di assistenza ai cittadini,

impegna il Governo

a escludere gli operatori sanitari, in particolare coloro che svolgono con turnazione h 24 funzioni dì cura e assistenza diretta alla persona in servizi d'emergenza e urgenza, di assistenza intensiva e nell'assistenza domiciliare, dal blocco del turn over previsto per il personale della Pubblica Amministrazione, al fine di garantire i Livelli essenziali di assistenza, anche nelle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi.

G/1120/16/5

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, IURLARO, MANDELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

il fenomeno della non autosufficienza tra il 2000 e il 2050, secondo l'OMS, aumenterà in modo considerevole raggiungendo percentuali fino al 22 per cento della popolazione mondiale;

le persone non auto sufficienti, a causa della limitata capacità di mobilità, fragilità mentale o a causa di altre patologie necessitano di cure cosiddette «di lungo termine» comprendenti cure domestiche e ospedaliere;

l'articolo 26 della Carta europea dei diritti fondamentali stabilisce che «l'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità;

la Costituzione italiana, all'articolo 32, riconosce la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

l'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione prevede che lo Stato abbia legislazione esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, mentre l'articolo 119 prevede, tra l'altro, che lo Stato assegni risorse aggiuntive ed effettui interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni per promuovere la solidarietà sociale e favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona.

Considerato che:

l'articolo 7, comma 3, della legge di Stabilità 2014 incrementa la spesa di 250 milioni per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non auto sufficienze istituito dall'articolo l, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

detto incremento non è adeguato a garantire alle persone non autosufficienti e alle loro famiglie un sostegno certo.

Impegna il Governo a

rideterminare in aumento il finanziamento del Fondo per le non auto sufficienze destinando ma parte delle risorse, tra l'altro, a interventi in favore delle patologie croniche invalidanti, anche con riferimento alle malattie cronico-degenerative, alle demenze senili e all'Alzheimer.

G/1120/17/5

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, PERRONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

l'articolo 15, comma 15, del decreto-legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012, prevede l'adozione delle tariffe massime che le Regioni e le Province autonome possono corrispondere alle strutture accreditate «sulla base dei dati disponibili e, ove ritenuti congruì ed adeguati, dei tariffari regionali»;

ai fini della determinazione del tariffario, il successivo comma 17-bis sancisce l'istituzione di

una Commissione tenuta a confrontarsi «con le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei soggetti titolari di strutture private accreditate»;

detta Commissione, insediata con notevole ritardo lo scorso 14 febbraio 2013, non ha ancora avviato il confronto con le sopra riportate «Associazioni di categoria maggiormente rappresentative» nonostante il termine (sessanta giorni) indicato a scadenza dal decreto ministeriale di nomina sia largamente decorso;

le Associazioni di categoria sono istituzionalmente in grado di offrire elementi fondamentali per la. conoscenza dei meccanismi di controllo dei costi e, quindi, sono in grado di contribuire ad una corretta determinazione delle tariffe;

considerato che:

tale ritardo della Commissione reca un grave danno all'intero comparto in quanto, paralizzando il processo di revisione delle tariffe, costringe le aziende, che non riescono più a sopportare neanche i costi di gestione a causa della congiuntura economica negativa, al rischio del fallimento;

impegna il Governo:

ad adoperarsi, nei modi e con i mezzi che riterrà più opportuni, affinché la Commissione prevista dall'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 proceda senza indugio al completamento dei lavori di revisione delle tariffe.

G/1120/18/5

D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE, MILO, MANDELLI, IURLARO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

le norme introdotte dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, all'articolo 50 hanno finalità di monitorare in tempo reale il sistema di erogazione delle prestazioni farmaceutiche a carico del Sistema sanitario nazionale, per consentire valutazioni di tipo epidemiologico, per il controllo e il governo della spesa, per il tempestivo contrasto a forme di abuso;

considerato che:

dopo dieci anni di applicazione si può affermare che il sistema di trasmissione, raccolta e utilizzo dei dati ha dato buona prova. grazie anche alla risposta positiva delle farmacie italiane;

tuttavia si sono riscontrate talune criticità consistenti nell'irrogazione di sanzioni assai pesanti a carico di alcune farmacie le quali, per esclusivi motivi di carattere tecnico, hanno trasmesso i dati sulle ricette farmaceutiche con ritardi anche minimi e determinando un rilevante contenzioso,

impegna il Governo:

ad adottare ogni necessaria ed urgente iniziativa normativa volta a risolvere il problema applicativo posto dalle disposizioni in questione;

a ridurre la quantificazione economica delle sanzioni previste;

a risolvere il contenzioso già in atto nella materia.

G/1120/19/5

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

gli alimenti per l'infanzia sono i prodotti espressamente destinati ai lattanti (soggetti in età inferiore ai 12 mesi) e ai bambini (soggetti da 1 a 3 anni) in buona salute, e pertanto caratterizzati da una elevata specificità nutrizionale e sicurezza tossicologica, al fine di soddisfare le particolari esigenze metaboliche e nutrizionali dei soggetti in questa fascia di età;

una corretta alimentazione rappresenta la migliore forma di prevenzione contro l'obesità e le patologie ad essa correlate (diabete, malattie cardiovascolari, malattie oncologiche, eccetera). Al

contrario, abitudini alimentari scorrette nella prima infanzia, in particolare il consumo di alimenti che forniscono un carico nutrizionale eccessivo e non adatto al metabolismo dei bambini, generano problemi di sovrappeso e obesità. Come evidenziato da una recente indagine OCSE, in Italia, l'obesità è ai massimi livelli nei bambini ed un bambino su 3 è sovrappeso. La quota di persone sovrappeso salirà di oltre 5 punti percentuali entro i prossimi 10 anni, con gravi conseguenze dal punto di vista della salute degli individui e della spesa pubblica per l'assistenza socio-sanitaria;

l'attuale crisi economica sta fortemente condizionando le abitudini di acquisto delle famiglie, inducendole a risparmiare anche sull'alimentazione dei propri figli, con conseguenze non trascurabili per la salute dei bambini;

il Parlamento Europeo ha chiesto un maggior coordinamento tra le politiche macroeconomiche e le politiche sociali affinché la crescita, la competitività e la produttività del sistema economico dell'Unione risponda alle sfide dell'invecchiamento demografico in atto in Europa, indicando agli Stati membri una serie di priorità tra le quali: prestare maggiore attenzione alla necessità di una spesa pubblica dedicata all'infanzia e alle famiglie, promuovere misure fiscali che stimolino l'aumento del tasso di natalità ed adottare azioni positive a favore della genitorialità,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare, in questa fase delicata di crisi economica, misure idonee per ridurre la pressione fiscale e ridare potere d'acquisto ai redditi delle famiglie con bambini in difficoltà economiche, quali l'introduzione di una aliquota IVA agevolata al 4 per cento sugli alimenti per l'infanzia, oppure l'erogazione di «buoni» per l'acquisto di alimenti per l'infanzia, in una logica generale di tutela della salute dei bambini e di prevenzione dell'obesità e delle patologie ad essa correlate.

G/1120/20/5

RIZZOTTI, BONFRISCO, D'AMBROSIO LETTIERI, MALAN, MARIAROSARIA ROSSI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

le malattie neurodegenerative, come il morbo di Alzheimer (AD), sono molto diffuse nell'età senile e sono destinate a coinvolgere un numero sempre maggiore di soggetti a causa del progressivo invecchiamento della popolazione;

il morbo di Alzheimer è un processo degenerativo irreversibile che distrugge lentamente e progressivamente le funzioni cognitive superiori, quali la memoria, il ragionamento e il linguaggio, fino a compromettere l'autonomia funzionale e la capacità di compiere le normali attività quotidiane;

la famiglia rappresenta la struttura portante dell'assistenza ai malati di Alzheimer, arrivando a dover sostenere, con il protrarsi della malattia, situazioni umane drammatiche;

il morbo di Alzheimer è incluso nell'elenco delle malattie croniche e invalidanti, con esenzione dal ticket per le prestazioni sanitarie;

secondo la normativa vigente, sono detraibili dall'Irpef, nella misura del 19 per cento, le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale di soggetti non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana, su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro se il reddito complessivo del contribuente non è superiore a 40.000 euro;

l'aggravarsi della non autosufficienza connessa al morbo di Alzheimer richiede un'assistenza costante, con aggravi economici significativi a carico di malati e delle relative famiglie;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di elevare le detrazioni dall'Irpef di tutte le spese, debitamente documentate, connesse all'assistenza delle persone affette da morbo di A1zheimer, previa certificazione di «non autosufficienza» rilasciata dall'Unità di valutazione Geriatrica e l'attestazione della specifica patologia rilasciata dall'Unità di valutazione Alzheimer/Demenza.

G/1120/21/5

SCILIPOTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

l'articolo 116, comma terzo, del decreto legislativo n. 385 del 1993, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», alla lettera c) prevede che il CICR stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi d'interesse e per il calcolo degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti;

la direttiva 2011/90/UE prevede l'introduzione di nuove ipotesi per il calcolo del tasso annuo effettivo globale (TAEG), nonché integra le ipotesi riguardanti le regole per il calcolo del tasso annuo effettivo globale per i crediti senza durata fissa o rimborsabili per intero ripetutamente. Altresì stabilisce norme sul calendario per il primo prelievo del credito e i pagamenti che devono essere effettuati dal consumatore;

l'Unione Europea ha avviato la procedura di infrazione n. 2013/0044, del 30 gennaio 2013, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, per mancato recepimento della direttiva 2011/90/UE della Commissione, che modifica l'allegato I, parte II, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio con l'aggiunta di altre ipotesi per il calcolo del tasso annuo effettivo globale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di considerare nello stabilire i criteri uniformi per l'indicazione dei tassi d'interesse e per il calcolo degli interessi, le modalità stabilite ai sensi della direttiva 2011/90/UE in materia di ipotesi di calcolo del TAEG, e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti.

G/1120/22/5

SCILIPOTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

l'articolo 644 del codice penale al comma 4 prevede che per la determinazione del tasso d'interesse usuraio si tenga conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito;

la direttiva 2011/90/UE prevede l'introduzione di nuove ipotesi per il calcolo del tasso annuo effettivo globale (TAEG), nonché integra le ipotesi riguardanti le regole per il calcolo del tasso annuo effettivo globale per i crediti senza durata fissa o rimborsabili per intero ripetutamente. Altresì stabilisce norme sul calendario per il primo prelievo del credito e i pagamenti che devono essere effettuati dal consumatore;

l'Unione Europea ha avviato la procedura di infrazione n. 2013/0044, del 30 gennaio 2013, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato, per mancato recepimento della direttiva 2011/90/UE della Commissione, che modifica l'allegato I, parte II, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio con l'aggiunta di altre ipotesi per il calcolo del tasso annuo effettivo globale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di considerare, nel determinare il tasso d'interesse usuraio, le modalità stabilite ai sensi della direttiva 2011/90/UE in materia di ipotesi di calcolo del TAEG, tenendo conto delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo, delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

G/1120/23/5

SCILIPOTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

l'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura al comma 4 sancisce che: «Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurai, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali»;

l'articolo 644 del codice penale ai comma 3 prevede che la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurai. Sono altresì usurai gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria;

il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, cosiddetto «decreto sviluppo», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto la modifica del metodo di calcolo del «tasso soglia» o «tasso di usura», come precedentemente disciplinato dall'articolo 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996;

l'articolo 8, comma 5, lettera d) del decreto sopracitato stabilisce che dal giorno di entrata in vigore del suddetto decreto-legge la soglia di usura è calcolata aumentando il tasso medio (TEGM) di un quarto, cui si aggiunge un margine fisso di ulteriori quattro punti percentuali. In ogni caso la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di modificare il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurai, prevedendo che esso sia stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori tre punti percentuali.

G/1120/24/5

SCILIPOTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, recante «Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizione in materia di usura», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 24, al comma 1 sancisce che ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815 secondo comma, del codice civile, si intendono usurai gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono premessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento;

l'articolo 644 del codice penale al terzo comma sancisce che: «la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurai. Sono altresì usurai gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria»;

l'articolo 1815 del codice civile al comma 2 prevede che se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di inserire nei contratti a credito disciplinati da condizioni variabili di

tasso d'interesse e ogni altro prezzo di cui al comma 4 dell'articolo 117 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, il momento della promessa o convenzione sia da riferire anche ad ogni occasione di variabilità delle medesime condizioni.

G/1120/25/5

RUTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

nel 2006 nell'ambito della riforma della Organizzazione comune di mercato (OCM) zucchero, che per l'Italia ha comportato una drammatica ristrutturazione (chiusura di 15 fabbriche e rinuncia a più del 50 per cento della quota di produzione), i Regolamenti comunitari (nn. 318/2006 e 319/2006) avevano disegnato un articolato quadro di interventi tra cui spiccava l'erogazione di aiuti sia comunitari sia nazionali per il quinquennio 2006/2010;

per l'Italia la misura di tali aiuti nazionali fu espressamente e preventivamente quantificata dai Regolamenti stessi, proprio perché fu una condizione politica per raggiungere il compromesso a livello UE;

le risorse comunitarie sono state continuativamente pagate, mentre quelle nazionali relative al completamento delle campagne 2009 e 2010, a tutt'oggi non sono state erogate;

a copertura di tutte le somme ancora dovute per entrambe le campagne 2009 e 2010, è necessario un ulteriore provvedimento come anticipato nella delibera CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012 per complessivi 51 milioni di euro;

una parte di tale somma (29 milioni di euro) era già stata stanziata sul Fondo per lo sviluppo e coesione a copertura di una precedente delibera CIPE n. 107 del 2010;

la delibera CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012 ha stanziato aiuti, ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento CE n. 318 del 2006, alle imprese operanti nel settore bieticolo saccarifero per l'ammontare di 35 milioni di euro. Tali somme sono state effettivamente erogate ad aprile 2013 a copertura di una parte dell'anno 2009;

il completo pagamento è da diversi anni atteso da tutta la filiera bieticolo-saccarifero, industria (4 stabilimenti che occupano 2000 lavoratori diretti senza contare l'indotto), bieticoltori (10.000 aziende agricole per potenzialmente 60/65 mila ettari coltivati su tutto il territorio nazionale ? Molise, Puglia, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto);

la decisione presa a livello comunitario, in ambito della riforma della Politica agricola comune (PAC) per la fine dell'attuale sistema delle quote zucchero al 30 settembre 2017 costringerà le imprese italiane, sia agricole, sia di trasformazione ad operare in un mercato certamente più instabile e volatile, senza misure adeguate per una sua stabilizzazione;

il pagamento tempestivo delle somme ancora dovute al settore bieticolo saccarifero, per gli aiuti nazionali 2009/2010, consentirebbe una boccata d'ossigeno a tutte quelle aziende che nel frattempo hanno fatto grandi investimenti e che danno un significativo apporto all'economia del nostro Paese;

impegna il Governo:

a provvedere immediatamente a saldare le somme ancora dovute alle imprese operanti nel settore bieticolo saccarifero per gli aiuti nazionali 2009/2010 previsti dai regolamenti comunitari.

G/1120/26/5

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

la legge di stabilità per il 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228, commi da 95 a 97 dell'articolo

1) istituisce un fondo per la concessione di un credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, nonché per ridurre il cuneo fiscale. Il credito d'imposta è riservato alle imprese e alle reti di impresa che affidano attività di ricerca e sviluppo a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, ovvero che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo. L'istituzione del fondo avviene secondo criteri e modalità definiti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico;

i commi 285-287 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228 del 2012) prevedono un credito di imposta per gli anni 2013 e 2014 a favore dei soggetti che erogano borse di studio agli studenti degli istituti universitari statali e delle università non statali legalmente riconosciute. I criteri per l'attribuzione del beneficio devono essere definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

considerato che:

a tutt'oggi non risulta che siano stati emanati i decreti attuativi dei Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per definire i criteri per l'attribuzione dei benefici previsti dalla suddetta norma,

impegna il Governo:

a provvedere affinché i ministeri coinvolti provvedano con urgenza a predisporre i decreti attuativi, per dare certezza agli operatori della ricerca, agli studenti universitari e alle imprese che investono in ricerca e sviluppo, di poter accedere al credito d'imposta.

G/1120/27/5

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

è necessario garantire maggiore equità su base nazionale nel pagamento delle imposte sulle proprietà immobiliari,

impegna il Governo:

ad attivare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, la riforma degli estimi catastali, che dovrà essere conclusa entro il 31 dicembre 2014, prevedendo la clausola di invarianza di gettito, seguendo i criteri dell'ancoraggio ai valori medi di mercato dei terreni e dei fabbricati dell'ultimo triennio, basati sui metri quadri.

G/1120/28/5

GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

rilevato che l'articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto-legge n. 102 del 2013 convertito, con modificazioni, nella legge n. 124 del 2013, prevede: «A decorrere dal 1º gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati»;

considerato che anche tali immobili, infatti, sono civilisticamente classificati tra le «Rimanenze» di bilancio (quali beni finiti destinati alla vendita) e, come i fabbricati di nuova costruzione, sono oggetto dell'attività tipica delle imprese di costruzioni, poiché su di essi l'impresa interviene con lavori di recupero incisivo, al fine della loro reimmissione, sul mercato con caratteristiche del tutto simili alle nuove costruzioni;

valutato che tale assimilazione è stata già riconosciuta in altri ambiti impositivi, quale il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 («testo unico dell'IVA»), che, all'articolo 10, nn. 8, 8-bis e 8-ter, prevede il medesimo regime di esenzione/imponibilità ad IVA per le operazioni di

cessione e locazione di immobili, siano essi nuove costruzioni che immobili incisivamente ristrutturati;

impegna il Governo:

a precisare che le disposizioni stabilite dal predetto comma in materia di IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, purché non locati, si applicano anche agli immobili acquistati o acquisiti in permuta dall'impresa e sui quali la stessa procede ad interventi di incisivo recupero, prima della loro vendita.

G/1120/29/5

BILARDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

considerato che è diritto fondamentale dell'uomo quello alla proprietà della casa di abitazione «Interpretazione autentica degli articoli 2, comma 1, primo periodo, e 3, comma 1, lettera g), della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di diritto di prelazione e di riscatto da parte dei conduttori di immobili adibiti ad uso abitativo»;

valutato che tale tematica è stata oggetto di un coinvolgimento bipartisan essendo stata già sottoscritta da numerosi deputati di centro destra e di centro sinistra nella precedente legislatura (XV), con il Disegno di legge n. 2204 di «Interpretazione autentica degli articoli 2, comma 1, primo periodo; e 3, comma 1, lettera g), della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di diritto di prelazione e di riscatto da parte dei conduttori di immobili adibiti ad uso abitativo», presentato il 1º febbraio 2007, poi decaduto per le elezioni anticipate. Stessa sorte per l'analogo disegno di legge n. 1581 nella legislatura successiva;

rilevato che si apprende che alcune associazioni di categoria, hanno sensibilizzato le-istituzioni sul punto, tant'è che questo argomento è stato dichiarato materia sensibile dall'assemblea dei soci (28 dicembre 2009) del movimenta consumatori sezione di Reggio Calabria, in quanto attinente al «diritto alla casa» pur precisando che «il conduttore di un immobile ad uso abitativo non può definirsi consumatore in senso stretto, bensì solo soggetto o contraente meritevole di tutela»;

posto che si incide su una legge esistente (legge n. 431 del 1998) senza ampliare l'applicazione normativa a soggetti diversi da quelli che la stessa legge nella sua concezione iniziale avrebbe voluto coinvolgere;

preso atto che se prendiamo il caso sussumibile all'interno della previsione della legge n. 431 del 1998 di un rapporto locatizio stipulato o rinnovato nel vigore della nuova legislazione e cioè successivamente al 30 giugno 1999 che durerebbe 4 anni + 4, salvo disdetta motivata alla prima scadenza, il proprietario locatore (e non già qualunque proprietario, ma solo quello che la legge n. 431 del 1998 aveva già individuato e circoscritto nel soggetto che «non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione») che da contraente corretto ed in buona fede, ha intenzione di vedere il bene locato con inizio locazione il 30 giugno 2009 (prima scadenza 30 giugno 2013) sei mesi prima entro il 30 dicembre 2012 invia disdetta con contestuale proposta di vendita ex articolo 38 della legge n. 392 del 1978 alle condizioni che egli ritiene soddisfacenti per le proprie pretese ed il valore del bene «conduttore può decidere di aderire o meno alla proposta. Senza questa legge di interpretazione autentica solo nel primo caso descritto il conduttore acquista il bene corrispondendo il prezzo fissato dal proprietario. Se manca la disdetta, perché il terzo acquirente agisce in frode all'inquilino ed il proprietario omette, in modo scorretto, la comunicazione di disdetta e di proposta di vendita, il diritto di riscatto ex articolo 39 della legge n. 392 del 1978, pur essendo richiamato dalla normativa del 1998 non potrebbe essere azionato e la norma resterebbe inutiliter data;

considerato che la legge presuppone, infatti, in mancanza dell'offerta a vendere nella contestuale comunicazione disdetta la nascita del diritto di riscatto del bene ex articolo 39 della legge n. 392 del 1978. Già nell'esempio delle locazioni ad uso commerciale è evidente che per prassi il riscatto del bene opera in quanto il proprietario scorrettamente e per accordo furbesco e truffaldino con

il terzo acquirente ha taciuto l'intenzione di vendere ed ha stipulato l'atto direttamente con il terzo «diritto di riscatto nella legislazione degli immobili ad uso abitativo non opererebbe mai seguendo l'interpretazione restrittiva della dottrina e della giurisprudenza (con presupposto la disdetta che senza la comunicazione di voler vendere il bene ad un prezzo che il proprietario fissa secondo le sue esigenze sarebbe nulla alla prima scadenza) e la norma anzidetta sarebbe inutiliter data. Quid iuris del richiamo fatto all'articolo 39 della legge n. 392 del 1978? Quid iuris del parere della 2 Commissione permanente del Senato della Repubblica (Giustizia) in data 15 settembre 1998, sui disegni di legge atti Senato nn. 3393, 536, 537, 587, 645 e 684-A. (che poi costituiranno la legge n. 431 del 1998) che ha ritenuto tout court del «tutto razionale la protezione accordata al conduttore con l'estensione del diritto di prefazione anche con riferimento agli immobili ad uso commerciale»?

valutato che una situazione identica ha un trattamento diametralmente opposto, che priva di dignità la legge n. 431 del 1998 laddove ha contemplato il pregnante diritto di riscatto ex articolo 39 della legge n. 392 del 1978;

ciò posto, senza dubbio, quest'ultimo istituto è da qualificarsi come ius ad rem con il conforto della giurisprudenza (ex plurimis Tribunale di Milano 10 luglio 1980 in Arch. locazioni, 1980, 600; Tribunale di Napoli 8 febbraio 1982 in Giur. di merito, 1982, 1,801; Tribunale di Milano 30 settembre 1982 Presidente Simonazzi ? Estensore Sbordone in Giur.It., 1983, 1, 2, 480) ed ha natura di diritto reale, pertanto, deve essere oggetto di «tute a rafforzata», anche nella nuova normativa della legge n. 431, del 1998, proprio perché oltre all'articolo 38, la stessa ha esteso l'applicabilità dell'articolo 39, legge n. 392, del 1978 agli immobili adibiti ad uso abitativo, nonché secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata (secumdum dictum della Corte di Cassazione del 2011 novum jus) anche ai principi della CEDU;

impegna il Governo:

ad assumere ogni iniziativa utile per l'approvazione in tempi rapidi di una norma di interpretazione autentica composta di due soli commi:

«1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si interpreta, nella parte in cui fa riferimento all'intenzione del proprietario di vendere l'immobile a terzi alle condizioni e con le modalità di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 431 del 1998, nel senso che le norme previste in tema di diritto di prelazione e di riscatto dagli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, si applicano non solo ai contratti che vengono disdetti o che sono prossimi alla scadenza contrattuale, ma anche nel corso della locazione per l'intera durata del contratto, senza che assuma rilevanza il termine di scadenza o l'eventuale disdetta del medesimo contratto.

2. la lettera g) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si interpreta, nella parte in cui fa riferimento all'intenzione del proprietario di vendere l'immobile a terzi e al conseguente diritto del conduttore di esercitare il proprio diritto di prelazione e di riscatto con le modalità previste dagli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nel senso che le disposizioni dei medesimi articoli 38 e 39 si applicano non solo ai contratti che vengono disdetti o che sono prossimi alla scadenza contrattuale, ma anche nel corso della locazione per l'intera durata del contratto, senza che assuma rilevanza il termine di scadenza o l'eventuale disdetta del medesimo contratto».

G/1120/30/5

TAVERNA, MAURIZIO ROMANI, SIMEONI, FUCKSIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

la disposizione di cui al comma 3, dell'articolo 7, della legge di stabilità, autorizza la spesa di 250 milioni di euro, per l'anno 2014, a favore del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n, 296, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA);

la sclerosi laterale amiotrofica è una malattia neurodegenerativa progressiva che colpisce il

sistema motorio e porta ad una degenerazione dei neuroni dei motoneuroni causando una paralisi totale;

considerato che:

una malattia si definisce rara quando la sua prevalenza, intesa come il numero di casi presenti su una data popolazione; non supera una soglia stabilita. Secondo i criteri adotti dall'Unione europea la soglia è fissata allo 0,05 per cento della popolazione, ossia 5 casi su 10.000. Il numero di malattie rare conosciute e diagnosticate oscilla tra le 7.000 e le 8.000, ma è una cifra che sta crescendo;

secondo la rete Orphanet Italia nel nostro paese sono 2 milioni le persone affette da malattie rare e il 70 per cento sono bambini in età pediatrica. L'istituto superiore della sanità ha individuato un elenco di 583 malattie rare esenti ticket;

non tutte le patologie a bassa prevalenza infatti presuppongono l'esonero dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ma solamente quelle presenti nell'elenco allegato al Decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279 (Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie). Il summenzionato Regolamento, infatti, disciplina le modalità di esenzione dalla partecipazione al costo delle malattie rare per le correlate prestazioni di assistenza sanitaria incluse nei livelli essenziali di assistenza;

attualmente ci sono diverse malattie rare altamente invalidanti e che meritano attenzione da parte delle istituzioni;

i malati affetti da patologie rare, vivono con forti sofferenze la loro condizione e nessuno di loro dovrebbe essere discriminato, ma aiutato in base alla gravità della patologia di cui è affetto, all'incidenza e alla invalidità che ne comporta;

considerato inoltre che:

lo stanziamento previsto nel comma 3 dell'articolo 7, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2014 a favore del Fondo per le non autosufficienze, incluse le persone affette da SLA, è apprezzabile, ma non sufficiente;

impegna il Governo:

a considerare di estendere l'autorizzazione di spesa prevista non ad una sola patologia, ma a tutte le patologie rare secondo la soglia dell'Unione Europea e secondo criteri oggettivi di valutazione del grado di invalidità della malattia.

G/1120/31/5

SIMEONI, TAVERNA, MAURIZIO ROMANI, FUCKSIA, BERTOROTTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

la disposizione di cui al comma 12 dell'articolo 9, autorizza la spesa di 3,5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014 alla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), al fine di garantire la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche;

la Fondazione istituto mediterraneo di ematologia (IME) è una Fondazione nazionale, nata su iniziativa del Ministero della salute, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'economia e delle finanze e della regione Lazio. Essa ha, tra i propri obiettivi, quello di realizzare un progetto internazionale concernente la cura, la ricerca, la formazione e la condivisione del patrimonio di conoscenza nel campo delle malattie ematologiche e della talassemia;

l'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, ha stabilito che «Per le spese di funzionamento e di ricerca della Fondazione istituto mediterraneo di ematologia (IME), con sede in Roma, è autorizzata la spesa di quindici milioni di euro per l'anno 2003 e di dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. La Fondazione IME presenta una relazi0ne annuale sull'attività svolta al Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento. La Fondazione IME presenta altresì, alla fine del triennio 2003-2005, al Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento, una relazione sui risultati conseguiti, l'uso delle risorse stanziate nel triennio e la trasferibilità sul territorio e verso le

strutture del Servizio sanitario nazionale dei risultati conseguiti»;

l'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 ha stabilito che «Al fine di assicurare la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME)[...]è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010»;

successivamente, il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, all'articolo 10, comma 5-ter ha stabilito che per la Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME) la spesa prevista per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, ai sensi della finalizzazione prevista nell'elenco n. 1 di cui all'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata anche per gli anni 2013, 2014 e 2015, nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni. Il successivo comma 4-quater ha stabilito gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5-ter: 3 milioni di euro mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (ISPE), istituito dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004; 2 milioni di euro mediante la riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di parte corrente, come definite dall'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge di contabilità n. 196 del 2009, dei programmi del Ministero della salute;

considerato che:

le disposizioni sopra menzionate, hanno dedicato importanti risorse all'IME;

ci sono situazioni di emergenza che si ravvisano nel settore sanitario e, pertanto, c'è l'esigenza di riequilibrare le risorse necessarie nell'ottica di impiegarle anche per altre finalità;

impegna il Governo:

a valutare interventi per l'erogazione di risorse in favore non solo di un'unica struttura e dì fornire elementi di delucidazione riguardo-alle attività svolte dall'IME.

G/1120/32/5

MAURIZIO ROMANI, TAVERNA, SIMEONI, FUCKSIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

il comma 10 dell'articolo 7 autorizza la spesa di 50 milioni, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, al fine di liquidare gli importi maturati a titolo di rivalutazione dell'indennità integrativa speciale in favore dei soggetti danneggiati da trasfusioni infette, in linea con quanto affermato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con sentenza del 3 settembre 2013 (Requêter n. 5376 del 2011, con la quale la Corte ha condannato l'Italia al pagamento della rivalutazione dell'indennità percepita per la contaminazione subita attraverso trasfusioni di sangue o di somministrazione di derivati infetti);

l'articolo 2, comma 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 stabilisce che «L'indennizzo .di cui al comma 1 è integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato, ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 3. La predetta somma integrativa è cumulabile con l'indennità integrativa speciale o altra analoga indennità collegata alla variazione del costo della vita. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, anche nel caso in cui l'indennizzo sia stato già concesso, è corrisposta, a domanda, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla presente legge, un assegna una tantum nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 e del primo periodo del presente comma, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria»;

il comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 210 del 1992 stabilisce che «chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge a per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni a infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritta ad un indennizzo da parte della Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge»;

il comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 210 del 1992 sancisce che «I soggetti interessati ad

attenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, presentano alla USL competente le relative domande, indirizzate al Ministro della sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel casa di vaccinazioni a di epatiti post-trasfusionali a di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrano dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La USL provvede, entro novanta giorni dalla data di presentazione delle domande, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio di cui all'articolo 4, sulla base di direttive del Ministero della sanità, che garantiscono il diritto alla riservatezza anche mediante opportune modalità organizzative»;

alla luce di alcune denunce poste dalle diverse associazioni interessate ed in particolare dal CONDAV (Coordinamento nazionale danneggiati da vaccino, risulta che molte persone) per l'oggettiva difficoltà di ricondurre la patologia contratta alla pregressa vaccinazione, magari a distanza di decenni o per un'insufficiente pubblicizzazione dell'approvazione della legge ? pur avendo subito un danno da vaccinazione o emotrasfusione, non abbiano presentato tempestivamente domanda in sede amministrativa entro il termine previsto ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 210 del 1992, e dunque escluse dal risarcimento previsto per legge;

impegna il Governo:

ad avviare ogni iniziativa utile a quantificare le domande di indennizzo presentate oltre. i termini previsti dalla legge e a valutare interventi per l'erogazione degli indennizzi a favore dei cosiddetti «fuori termine» e tutelare così tutti i soggetti che hanno riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità.

G/1120/33/5

MAURIZIO ROMANI, TAVERNA, SIMEONI, FUCKSIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

l'articolo 7 reca «Misure di carattere sociale»;

la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», dispone all'articolo 22, comma 1, che «Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte» e, all'articolo 18, istituisce il Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali quale strumento di programmazione per individuare i principi e gli obiettivi della politica sociale. In particolare al Piano era rimessa anche l'indicazione delle caratteristiche e dei requisiti delle prestazioni sociali comprese nei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LIVEAS) previsti dall'articolo 22;

l'articolo 22 non determina però il contenuto effettivo delle prestazioni e di conseguenza non soddisfa l'esigenza di garantire un diritto all'assistenza sociale uniforme in tutto il territorio nazionale. Questo si limita infatti a una mera elencazione generale delle misure e degli interventi, demandando alla pianificazione nazionale e regionale il compito di specificare le caratteristiche e i requisiti delle prestazioni essenziali. Allo stesso modo il Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003, elaborato sulla base dell'articolo 18 della legge n. 328 del 2000, non ha fornito ulteriori dettagli circa la determinazione concreta della tipologia dei servizi e delle prestazioni rientranti nei LIVEAS limitandosi al rinvio di quanto disposto dalla legge n. 328 del 2000;

considerato che:

a distanza di più di dieci anni dall'approvazione della riforma del Titolo V della Costituzione lo Stato non ha provveduto alla determinazione legislativa dei livelli essenziali delle prestazioni a tutela dei diritti civili e sociali e le Regioni nel corso degli anni hanno tentato di rimediare a tale inadempienza individuandone autonomamente alcuni, contribuendo però allo stesso tempo a svuotare

l'intento egualitario del testo costituzionale;

sostenere che la mancata definizione dei LIVEAS ed il loro relativo finanziamento legittimi le Regioni a legiferare nel modo che più ritengano opportuno significa negare il principio secondo il quale tutti i cittadini dovrebbero godere del diritto all'assistenza in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Significa lasciare le autonomie libere di disciplinare le prestazioni, le condizioni di accesso e i relativi costi con l'ovvia conseguenza di realizzare forti disuguaglianze tra le Regioni;

considerato inoltre che:

la riduzione delle risorse pubbliche e private destinate ai servizi di welfare sta avendo le maggiori ripercussioni sulle fasce di popolazione più vulnerabili e crea pesanti squilibri tra aree del Paese,

impegna il Governo:

a definire gradualmente i LIVEAS (livelli essenziali delle prestazioni sociali) e a quantificare le risorse per l'assistenza sociale, in modo da poterle riorganizzare e razionalizzare allo scopo di garantire omogeneità alle prestazioni esigibili a livello nazionale.

G/1120/34/5

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, AIROLA, GIARRUSSO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

considerato che,

l'articolo 11 del disegno di legge in oggetto reca disposizioni volte alla razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche. In tale contesto appare necessario razionalizzare la spesa carceraria, utilizzando anche strumenti posti a disposizioni dalle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia;

recenti inchieste giornalistiche hanno evidenziato come, secondo i dati del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Dap), le carceri italiane ospitino quasi 23.000 detenuti stranieri, quasi un terzo della popolazione carceraria. Il costo medio per detenuto, calcolato dalla Direzione bilancio del Dap, sfiora 125 euro al giorno, il che comporterebbe un ammontare complessivo di oltre 900 milioni di euro per i detenuti stranieri. Considerando il costo unitario peri 12.509 detenuti stranieri che scontano una condanna definitiva, si tratta di una spesa di 568 milioni di euro annui;

la Convenzione del Consiglio d'Europa firmata a Strasburgo il 21 marzo 1983 alla quale hanno aderito numerosi paesi, disciplina la procedura in base alla quale un-condannato che sta già scontando la pena in un paese viene trasferito in un altro paese, generalmente quello d'origine, per ivi proseguire e terminare l'esecuzione della pena, anche al fine di favorire il reinserimento sociale delle persone condannate. Ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione una persona condannata può essere trasferita se la persona condannata è cittadino dello Stato di esecuzione; la sentenza è definitiva; la durata della pena che la persona condannata deve ancora scontare è di almeno sei mesi alla data di ricevimento della richiesta di trasferimento, o indeterminata; la persona condannata ? o, allorquando in considerazione della sua età o delle sue condizioni fisiche o mentali uno dei due Stati lo ritenga necessario, il suo rappresentante legale ? acconsente al trasferimento; gli atti o le omissioni per i quali è stata inflitta la condanna costituiscano reato ai sensi della legge dello-Stato di esecuzione o costituirebbero reato se fossero commessi sul suo territorio; lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione sono d'accordo sul trasferimento. Oltre al consenso della persona condannata, che però in taluni casi è superabile, risulta essenziale che vi sia anche l'accordo dei due Stati, i quali sono soggetti a dei precisi obblighi, secondo quanto previsto dall'articolo 4 della Convenzione medesima;

secondo le suddette inchieste giornalistiche, la convenzione, che l'Italia ha ratificato con legge 25 luglio 1988, n. 334, nonché perfezionato con una serie di accordi bilaterali allargati anche a Stati non compresi nella lista dei settanta paesi sottoscrittori, non risulterebbe applicata efficacemente dal nostro paese, né risulterebbero firmati accordi con i paesi da cui provengono ingenti quote della popolazione carceraria, in particolare Marocco, Algeria e Tunisia;

impegna il Governo,

ad assumere le opportune iniziative volte ad incentivare ? nel pieno rispetto dei diritti riconosciuti alle persone detenute e delle norme nazionali ed internazionali di carattere pattizio ? il trasferimento delle persone straniere detenute cha abbiano subito condanna definitiva, assicurando a tal fine una più ampia ed efficace applicazione della Convenzione del Consiglio d'Europa firmata a Strasburgo il 21 marzo 1983 e favorendo altresì la conclusione di appositi accordi in tal senso con altri paesi, in modo da consentire ad un maggior numero di persone di scontare la condanna nel paese d'origine.

G/1120/35/5

PAGLINI, CATALFO, BENCINI, PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

la SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica) è una malattia degenerativa e progressiva del sistema nervoso, che colpisce selettivamente i cosiddetti neuroni di moto sia centrali, sia periferici. La SLA è una patologia rara, con un'incidenza di 2-3 casi ogni 100.000 individui all'anno. Si presenta più frequentemente negli uomini che nelle donne;

da molti anni i malati, le loro famiglie, gruppi spontanei di cittadini e le associazioni lottano per rivendicare il diritto all'assistenza e quindi il diritto ad una vita dignitosa;

a seguito della legge n. 328 del 2000 le cure sanitarie di cui necessitano i disabili gravi sono state parzialmente trasferite nel settore sociale, con la pr6spettiva che sarebbero stati definiti e finanziati i LIVEAS (Livelli Essenziali di Assistenza socio-assistenziale) per consentire la continuità delle cure senza aggravi economici ai danni dei disabili gravi e degli anziani non autosufficienti. Ad oggi la Conferenza Unificata Stato e Regioni non ha provveduto a dare attuazione a misure che possano efficacemente tutelare i soggetti non autosufficienti, definendo e dotando di risorse adeguate i LIVEAS;

inoltre dal 2000 questi fondi soggetti a continui tagli sono stati insufficienti, costringendo in molti casi i familiari dei malati a rinunciare al lavoro, a vendere o ipotecare i propri beni, a rinunciare alla casa, e si sono registrati casi sempre più frequenti di gesti estremi: omicidi e suicidi;

è letteratura scientifica consolidata che, il «caregiver», cioè colui che si prende cura a tempo pieno di un disabile o di un anziano grave, cade nell'80 per cento dei casi in depressione, perché si sente frustrato dall'abbandono da parte delle istituzioni. È stato calcolato che oltre il 60 per cento di loro arriva ad assumere psico-farmaci e ad ammalarsi gravemente;

considerato che:

a seguito dell'incontro con il Governo, il «Comitato 16 Novembre Onlus» ha fatto pervenire al ministro un dettagliato elenco di richieste tra cui in particolare:

? il ripristino del fondo della non autosufficienza per un importo non inferiore a 600 milioni;

? l'impegno del Governo a incanalare con decreto dettagliato 500 milioni per le patologie gravemente invalidanti, con contributo rapportato al bisogno assistenziale legato all'ingravescenza. Il riparto fra le regioni dovrà essere fatto in funzione del tasso di prevalenza delle patologie interessate;

? l'erogazione di un contributo annuo di 20.000 per ogni persona portatrice di malattia neurodegenerativa progressiva, con tracheostomia, in ventilazione meccanica 24 ore su 24 e tetraparesi con allettamento, casi di coma bisognosi di assistenza h24.

impegna il Governo:

ad adottare misure concrete volte a garantire l'immediata disponibilità di fondi congrui alle esigenze sovraesposte e il celere e corretto impiego delle risorse destinate agli interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica e assistenza domiciliare.

G/1120/36/5

CATALFO, PUGLIA, BENCINI, PAGLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

sono circa 200.000 i lavoratori autonomi iscritti alla gestione previdenziale separata dell'INPS (disciplinata all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335);

i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS sono da sempre una categoria previdenziale residuale rispetto agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e agli altri lavoratori-autonomi iscritti in altre casse previdenziali;

molte delle figure professionali rientranti nella summenzionata categoria operano nell'ambito dell'economia della conoscenza (informatici, consulenti, grafici, interpreti), e si contraddistinguono per una elevata professionalità e capacità di innovazione;

questa categoria di lavoratori, obbligata al versamento nella gestione separata, rappresenta realtà diversificate e contraddistinte da una pervadente precarietà ed è quindi tra quelle maggiormente colpite dalla crisi economica e dai suoi effetti a lungo termine;

i lavoratori autonomi titolari di partite IVA individuali versano una contribuzione pari al 27,72 per cento del reddito (aliquota modificata dall'articolo 22, comma 1, della legge 183/2011) e che tale aliquota è destinata ad aumentare al 33 per cento progressivamente fino al 2018 in applicazione delle disposizioni contenute nella legge n. 92/2012;

considerato che:

gli iscritti alla gestione separata sono in maggioranza lavoratori autonomi che percepiscono meno di 30.000 euro l'anno e lavorano con pubbliche amministrazioni e aziende;

il carico fiscale e contributivo complessivo nei confronti di tali soggetti ammonta a circa il 60 per cento delle loro entrate, rendendo particolarmente gravoso l'ulteriore aumento della contribuzione previdenziale;

il versamento della contribuzione previdenziale per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata è demandato interamente al lavoratore stesso, senza diritto di rivalsa obbligatoria da parte del committente;

il progressivo aumento comporterà ulteriori chiusure di partite IVA causa insostenibilità dei costi in relazione al fatturato;

un sondaggio svolto dall'Associazione Consulenti del Terziario Avanzato condotto nel 2012 svela che circa un quarto degli interpellati sostiene di non avere un reddito sufficiente a mantenersi, un altro 47,7 per cento di avere un reddito appena sufficiente a sopravvivere e che complessivamente il 27 per cento dichiara di riuscire ad arrivare a fine mese solo grazie al reddito del partner; il 12,8 per cento grazie ai genitori;

la categoria summenzionata non gode di alcuna forma di ammortizzatori sociali e le relative associazioni di rappresentanza sono di fatto escluse dai tavoli di concertazione;

impegna il Governo:

a impedire l'aumento dell'aliquota contributiva di un punto percentuale previsto dalle disposizioni della legge n. 92 del 2012;

a riordinare l'intero sistema delle aliquote contributive per la categoria dei lavoratori auto orni iscritti alla gestione separata, in vista di una perequazione con i restanti lavoratori autonomi.

G/1120/37/5

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

l'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che ha riformato il sistema previdenziale (cosiddetta riforma Fornero delle pensioni) non ha previsto delle norme transitorie

appropriate e un passaggio graduale al nuovo sistema creando una rottura del patto sociale tra lavoratori e Stato;

è venuto così a crearsi un problema che coinvolge un numero ingente di lavoratori e lavoratrici, cosiddetti «esodati», i quali sono usciti o sono stati espulsi dal mercato del lavoro e non hanno la possibilità di rientrarvi; non ricevono o stanno per termine le misure di sostegno al reddito cui avevano diritto, anche come misure di accompagnamento alla maturazione della pensione, il cui momento si è spostato avanti nel tempo anche di molti anni;

fino ad oggi sono state previste una misura di salvaguardia per meno di un terzo di tali lavoratori e lavoratrici e solo una minima parte di questi ha effettivamente potuto percepire la pensione;

è necessario che venga risolto in maniera strutturale il problema di tutti i lavoratori esodati e, in tal senso, il Governo deve approntare una soluzione generale che possa coprire l'intera platea dei 390 mila lavoratori indicati dall'INPS;

impegna il Governo:

a porre in essere opportuni interventi normativi al fine di:

a) assicurare il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico alle lavoratrici che hanno optato di cui all'articolo l, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 relative agli incrementi della speranza di vita;

b) modificare l'articolo 24, comma 14, lettera c) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 al fine di includere tra i lavoratori ivi individuati e salvaguardati sono anche quei lavoratori (aventi 57 anni, o 58 anni se autonomi, di età e 35 anni di contributi) il cui provvedimento di autorizzazione alla prosecuzione volontaria sia stato emanato a seguito di domanda presentata prima del 20 luglio 2007;

c) modificare le disposizioni di cui al comma 231 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 al fine di riconoscere il diritto alla pensione ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2014 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge n. 223 del 23 luglio 1991, ovvero durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità in deroga; ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 ancorché abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria; ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2014, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

a reperire le risorse necessarie all'attuazione delle misure sopra illustrate.

G/1120/38/5

COTTI, BATTISTA, MARTON

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 9 integra il finanziamento del fondo per la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali di pace, per un importo pari a 765 milioni;

premesso inoltre che:

con la legge di stabilità 2012 sono state stanziate risorse finanziarie pari a euro 794.340 per il 2013 per il riconoscimento della causa di servizio e per gli indennizzi al personale italiano impiegato

nelle missioni militari all'estero nonché alla popolazioni civili che abbiano contratto patologie tumorali connesse all'esposizione di proiettili ad uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico;

rilevato che:

dalla tabella n. 11 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, al capitolo 1331, è previsto uno stanziamento di soli euro 340, con una variazione in decremento di 794.000 euro;

ritenuto che:

le questioni connesse al riconoscimento della causa di servizio per le problematiche di cui sopra debbano vedere un impegno concreto e costante del Governo;

impegna il Governo:

a prevedere nei limiti dei vincoli di bilancio vigenti opportuni ed adeguati stanziamenti per le spese di riconoscimento delle cause di servizio e per gli indennizzi al personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero nonché alla popolazioni civili che abbiano contratto patologie tumorali connesse all'esposizione di proiettili ad uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico.

G/1120/39/5

COTTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 9 stanzia la somma di 756 milioni di euro per l'anno 2014 per missioni militari internazionali;

considerato che tali missioni:

non sempre sono finalizzate a reali necessità per il nostro Paese;

tendono a venire prorogate senza chiare prospettive di conclusione e senza chiari obiettivi da raggiungersi entro tempi certi;

fanno registrare, in taluni casi, peggioramenti nello stato di pacificazione del territorio in cui si svolgono;

comportano ingenti spese e sacrifici; anche di vite umane, per il nostro Paese;

impediscono la realizzazione di programmi non militari di pacificazione;

impegna il Governo

ad utilizzare lo stanziamento suddetto per organizzare il rientro di tutti i reparti militari impegnati in tutte le missioni militari in corso di svolgimento e utilizzare le somme eccedenti per le spese di indennizzo al personale italiano esposto a particolari fattori di rischio di cui all'articolo 603 del decreto legislativo n. 66 del 15-3-2010, Codice dell'ordinamento militare.

G/1120/40/5

BATTISTA, COTTI, MARTON

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

il comma 9 dell'articolo 3 della legge di stabilità dispone che le somme restituite dalle imprese, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 808 del 24 dicembre 1985, le quali avevano beneficiato dei finanziamenti concessi alle industrie operanti nei settore aeronautico relativamente alla loro partecipazione a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale, vengano riassegnate al Ministero dello sviluppo economico, per essere destinate ai medesimi fini;

si stima che le somme restituite ammontino a circa 30 milioni di euro;

considerato che:

il 16 luglio 2013 è stata approvata in Senato la mozione n. 1-00107 con la quale si impegna l'esecutivo a non procedere, relativamente al programma F-35, a nessuna ulteriore fase di acquisizione senza che il Parlamento si sia espresso nel merito, ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 dicembre 2012, n. 244;

impegna il Governo:

a non destinare le somme di cui in premessa, o parti di esse, al finanziamento del programma di cui ai considerata.

G/1120/41/5

BATTISTA, COTTI, MARTON

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 9 incrementa il finanziamento del fondo per la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali di pace, detta incremento è pari a 765 milioni di euro;

nelle previsioni assestate 2013, il Capitolo 3004 dello stato di previsione del Ministero dell'economia, e delle finanze registrava uno stanziamento di circa 66 milioni di euro;

il decreto-legge di rifinanziamento delle missioni internazionali, attualmente in corso di conversione in legge presso la Camera dei deputati, autorizzando la prosecuzione delle stesse per il trimestre conclusivo del 2013, stanzia 265 milioni di euro in totale;

il precedente decreto di rifinanziamento, volto ad autorizzare dette missioni per i primi nove mesi del 2013, aveva stanziato 935 milioni di euro;

premesso inoltre che:

il comma 8 dell'articolo 9 della legge di stabilità quindi rifinanzia le norme del cosiddetto pacchetto sicurezza del 2009;

la disposizione di cui sopra autorizza la proroga per tutto l'anno 2014 degli interventi di cui alla citata norma;

in particolare quest'ultima riguarda il concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, destinate a servizi di perlustrazione e pattuglia nonché di vigilanza di siti e obiettivi sensibili in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia;

seppur per una funzione di supporto importante, si segnala l'inopportunità di continuare ad utilizzare impropriamente gli effettivi delle forze annate per il controllo del territorio per 5 anni consecutivi;

il carattere di straordinarietà della norma si è di fatto tramutato, con la proroga sistematica, in ordinario;

i sottoscrittori del presente atto intendo stigmatizzare tale condotta politica, portata avanti dai governi che si sono succeduti dal 2009 ad oggi. A riprova di quanto sostenuto, in un recente passato, reparti importanti che normalmente vengono impiegati sui fronti internazionali più delicati, come l'Afghanistan ed il Libano, sono stati tenuti nei periodi immediatamente precedenti l'invio in missione internazionale, a presidiare le discariche dei rifiuti in Campania, senza svolgere neppure le attività di addestramento necessarie e propedeutiche alla partecipazione alle missioni di pace;

premesso quindi che:

il comma 10 dell'articolo 9 istituisce un fondo, per esigenze di funzionamento dell'Arma dei Carabinieri, all'interno dello stato di previsione del Ministero della difesa e che tale fondo avrà una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2014;

l'istituzione del fondo di cui sopra, soprattutto alla luce dell'impiego dello stanziamento per il Programma «approntamento e impiego» sembra esser disposto alla luce della ormai generalizzata situazione di crisi riferibile alle dotazioni, non solo finanziarie, dei carabinieri medesimi. Tuttavia l'istituzione di un Fondo all'interno di uno stato di previsione ministeriale, presupporrebbe un impiego ordinario e non per esigenze straordinarie;

impegna il Governo:

a porre in essere ogni opportuna azione al fine:

? programmare con anticipo «esigenze indifferibili» quali il finanziamento delle missioni internazionali di pace, favorendo in ogni modo l'accelerazione della discussione parlamentare di nuove norme in materia di missioni internazionali;

? a destinare risorse certe ed a carattere non straordinario/rifinanziabile, per permettere lo svolgimento di funzioni essenziali svolte dalle forze armate al fine del controllo del territorio e della legalità.

G/1120/42/5

SERRA, MARTON, BATTISTA, SANTANGELO, ORELLANA, BENCINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 9, integra il finanziamento del fondo per la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali di pace, per un importo pari a 765 milioni;

il decreto-legge di rifinanziamento delle missioni internazionali, attualmente in corso di conversione in legge presso la Camera dei Deputati, autorizza la prosecuzione delle stesse missioni per il trimestre conclusivo del 2013, stanziando 265 milioni di euro in totale;

il precedente decreto di rifinanziamento, volto ad autorizzare dette missioni per i primi 9 mesi del 2013, aveva stanziato 935 milioni di euro;

le previsioni assestate 2013 per il capitolo 3004 dello stato di previsione del MEF (relativo alle missioni internazionali) registra un stanziamento di circa 66 milioni di euro;

il relatore del disegno di legge in titolo presso la Commissione affari esteri emigrazione, nello svolgimento della sua relazione, ha sostenuto che sul medesimo capitolo sono stati appostati per il 2014 fondi pari a 1.318,7 milioni di euro;

considerato che:

a distanza di oramai un trentennio dalla prima missione internazionale di pace che ha visto partecipi le truppe italiane oltre confine, il Parlamento italiano non ha ancora approvato norme quadro sulle modalità di partecipazione alle medesime;

soventemente all'interno dei passati decreti-legge di rifinanziamento di cui sopra, sono stati disposti finanziamenti di piccola entità in favore della politica di cooperazione internazionale allo sviluppo, in luogo dì una più certa e complessiva rivisitazione delle norme che regolano la stessa materia ? ormai più che datate ? la necessità della cui adozione è avvertita, dai sottoscrittori del presente atto come dagli operatori del settore, come non più procrastinabile;

ritenuto che come recentemente esternato dal Capo dello Stato, il Movimento 5 Stelle ritiene le missioni internazionali di pace quali strumento importantissimo della politica estera e di difesa del nostro Paese, purché esse siano svolte nel pieno rispetto del dettato costituzionale ed, in particolar modo, dell'articolo 11 della nostra Costituzione;

sia particolarmente importante prevedere un finanziamento delle suddette attività, per l'anno 2014, pressoché dimezzato rispetto alle dotazioni finanziarie dell'anno precedente, anche e soprattutto in vista della smobilitazione e ritiro delle nostre truppe dall'inutile missione militare afgana;

impegna il Governo:

a fare chiarezza sull'effettiva entità dei fondi appostati, per l'anno 1014, sul capitolo afferente le missioni internazionali di pace, ribadendo lo stanziamento complessivo di soli 765 milioni di euro, ai quali non seguiranno ulteriori finanziamenti durante il 2014;

ad impiegare il suddetto finanziamento omnicomprensivo, in misura non superiore al 50 per cento, per la continuazione delle importanti missioni internazionali di pace in corso di svolgimento nei diversi teatri di crisi internazionale, escludendo dal prossimo decreto di rifinanziamento la missione afgana;

a destinare la restante quota dei fondi appostati sul capitolo di bilancio 3004 al finanziamento della politica di cooperazione allo sviluppo, anche per l'Afghanistan;

a porre in essere ogni opportuna azione, quali la presentazione di disegni di legge governativi, volta alla più celere approvazione da Parte del Parlamento di nuove norme in materia di missioni internazionali di pace, così come di cooperazione internazionale.

G/1120/43/5

SERRA, DONNO, GAETTI, CASALETTO, FATTORI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

Il comma 11 dell'articolo 3 prevede che, nell'ambito delle operazioni di dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola, anche i terreni appartenenti a Regioni, Province e Comuni possano formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge n. 441 del 1998, a favore dei giovani imprenditori agricoli;

in effetti la previsione originaria dell'articolo 66 del decreto-legge n. 1 del 2012 ? rinviando ad un decreto interministeriale per l'individuazione dei terreni agricoli e a vocazione agricola da alienare o locare, con conseguente trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato ? appariva ricollegare solo a questi ultimi terreni la possibilità, di cui al comma 2, di applicare le operazioni di cui all'articolo 4 della legge n. 441 del 1998;

il comma 12 del medesimo articolo 3 individua i criteri cui gli enti proprietari si devono attenere per l'affitto o la concessione di terreni agricoli a giovani imprenditori agricoli, fermo restando, in ogni caso, che l'assegnazione non può avvenire ad un canone inferiore rispetto a quello base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara, al fine di assicurare comunque la tutela dell'interesse all'economico utilizzo dei beni pubblici. In particolare, l'assegnazione dei terreni avviene-al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara quando, nel termine debito, abbiano manifestato interesse all'affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli; di età compresa tra i 18 ed i 40 anni. In caso di pluralità di richieste da parte di soggetti che integrano tutti i predetti requisiti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio,

impegna il Governo:

al fine di rendere effettivo quanto disposto dal comma 11 dell'articolo 3 in esame, ad adottare agevolazioni fiscali e programmi specifici per il ripristino e la messa in produzione di terreni agricoli e a vocazione agricola, allo scopo precipuo di rilanciare il settore;

al fine di garantire l'ottimizzazione delle risorse, anche umane, a prevedere l'assegnazione in godimento dei terreni di cui al citato comma 12 anche ai disoccupati che, pur non essendo imprenditori agricoli, abbiano i requisiti di cui all'articolo 7, comma secondo, della legge n. 203 del 1982 e presentino espressa richiesta finalizzata alla stipula di un contratto d'affitto prevedendo altresì specifiche agevolazioni fiscali per la durata di due anni a partire dall'avviamento.

G/1120/44/5

CAMPANELLA, MORRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

con il comma 6 dell'articolo 7 del disegno di legge in esame si autorizza per il 2014 una spesa di 99 milioni di euro per la prosecuzione di lavori socialmente utili nel comune e nella provincia di Napoli e nel comune di Palermo;

si ritiene che tale stato di cose non possa essere procrastinato sine die e che si debba trovare una soluzione definitiva al destino occupazionale di questi lavoratori,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile al fine di:

? impiegare nelle pubbliche amministrazioni solo il personale effettivamente necessario al loro funzionamento;

? sfruttare le competenze e le abilità acquisite dai lavoratori negli anni in cui hanno collaborato con le pubbliche amministrazioni;

? evitare la espulsione dal lavoro di lavoratori impiegati da almeno cinque anni consecutivi e dei quali sia documentabile la corretta partecipazione al lavoro secondo la propria competenza e con un'età che ne renderebbe difficile il reimpiego;

? favorire la fuoriuscita dal circuito LSU di lavoratori assunti da un tempo inferiore e con un'età tale da rendere credibile il reimpiego in normali occupazioni pubbliche o private;

? prevedere dei percorsi di inserimento occupazionale, consistenti in un periodo di formazione professionale direttamente finalizzato al reimpiego.

G/1120/45/5

MONTEVECCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

l'articolo 14 modifica il patto di stabilità per gli enti locali;

valutato che:

le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, non sono assoggettate ai vincoli del patto di stabilità interno, secondo quanto previsto dall'articolo 114, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

gli Enti locali, pertanto, per poter fruire dei vantaggi dell'esclusione dal patto previsti con l'introduzione del citato .comma del TUEL ?, possono trasformare una società che gestisce servizi di interesse generale in un'azienda speciale che sia affidataria però esclusivamente di servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e di gestione di farmacie;

tale affidamento di gestione comporta, tuttavia, di frequente un inutile appesantimento con esiti non soddisfacenti in termini di efficienza e di qualità dell'offerta;

considerato altresì che:

numerosi Comuni vantano, a oggi, esperienze decisamente positive, in particolare in servizi scolastici e per l'infanzia e nell'offerta formativa per i bambini da 0 a 6 anni, ed è innegabile che ciò comporti beneficio per i cittadini e un considerevole risparmio per lo Stato;

tutto ciò premesso e considerato,

impegna il Governo:

a escludere dal patto di stabilità interno le spese sostenute dalle Province e dai Comuni per i servizi educativi, culturali e socio-assistenziali, al fine di favorirne in tal modo una migliore efficienza e qualità, nonché premiare al tempo stesso i Comuni che hanno virtuosamente incrementato l'offerta scolastica.

G/1120/46/5

MONTEVECCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

l'allegato 4 ? con riferimento richiamato dall'articolo 10, comma 36 del disegno di legge in esame ? stabilisce una riduzione di autorizzazione di spesa con riferimento all'articolo 2, comma 1, della legge n. 163 del 30 aprile 1985 (Fondo unico per lo spettacolo), espressa in migliaia di euro, di 3.866 per il 2014, 3.694 per il 2015 e 3.702 per il 2016;

la legge di Stabilità 2014, con particolare riferimento ai finanziamenti del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo registra, per l'esercizio finanziario 2014 e rispetto alle previsioni assestate per l'esercizio finanziario 2013 un decremento generale e complessivo di circa 50 milioni di euro (49,890);

l'incidenza percentuale delle risorse per il comparto sul totale generale del bilancio dello Stato è ferma allo 0,19 per cento, ben distante dalle medie europee;

l'assenza di investimenti nel settore penalizza sia la tutela e la conservazione dei beni culturali sia le dinamiche occupazionali che vi sottostanno togliendo ulteriori risorse per la partecipazione delle nuove generazioni al mondo del lavoro, in prospettiva anche di una ripresa economica che necessariamente dovrà passare anche attraverso la valorizzazione delle risorse culturali;

considerato che:

l'Italia, com'è certificato ormai nelle più diverse sedi, è di gran lunga il Paese con la maggior offerta di beni culturali;

è necessario investire nella cultura sottraendosi alla semplice logica dell'hic et nunc, pensando soprattutto al medio e lungo termine, ripensando il bene culturale come «soggetto» e non come «oggetto», dunque non come cosa a sé stante, staccata da ciò che lo circonda, ma immerso in un più ampio contesto vivente in cui assume pienamente rilievo;

per far ciò occorre investire nella cultura, ma restituendo al termine «investire» ? oltre all'ovvio significato «bancario» di impegnare capitali ? il suo significato originario di «riconoscimento», di conferire a qualcuno un titolo,

impegna il Governo:

a provvedere ? anche con iniziative a carattere normativo ? al reperimento di fondi che garantiscano finanziamenti costanti al fine di dare al più presto avvio a un piano di risanamento di un settore martoriato dagli insistiti tagli lineari e affinché l'incidenza percentuale delle risorse per il comparto relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo sul totale generale del bilancio dello Stato possa varcare, per quanto simbolica, la soglia almeno dell'1 percentuale.

G/1120/47/5

MONTEVECCHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

l'articolo 12 del presente disegno di legge prevede disposizioni sulla razionalizzazione della spesa previdenziale;

valutato che:

l'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetta Riforma Fornero), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilisce che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore della legge continuano ad applicarsi ai soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011;

tale disposizione, tuttavia, non tiene conto delle disposizioni vigenti per il comparto Scuola, che permettono, invece, agli insegnanti di accedere al pensionamento esclusivamente in coerenza con il calendario scolastico;

il comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351 recante: «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59», stabilisce, infatti, che «I collocamenti a riposo a domanda per compimento del quarantesimo anno di servizio utile al pensionamento e le dimissioni dall'impiego del personale del comparto "Scuola" con rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrono dall'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo alla data in cui la domanda è stata presentata»;

considerato che:

l'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» stabilisce che «Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico dell'anno successivo, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno» (comma 21 dell'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138: tale comma dispone che, con effetto dal 1º gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: «anno scolastico e accademico» sono inserite le seguenti: «dell'anno successivo», ferma restando l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del presente comma per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011);

tutto ciò premesso e considerato, impegna il Governo:

a provvedere celermente ? anche con interventi a carattere normativo ? al fine di introdurre il termine del 31 agosto 2012 per il personale del comparto scuola che ha maturato. i requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

G/1120/48/5

SERRA, MONTEVECCHI, BIGNAMI, BOCCHINO, MUSSINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

l'articolo 11 del presente disegno di legge affronta specifiche tematiche concernenti la razionalizzazione della spesa nel pubblico impiego;

considerato che:

a far tempo dall'ultimo decennio del secolo scorso l'Italia ha definitiva mente accentuato quel processo di trasformazione che l'ha vista passare da Paese di emigrazione a Paese di immigrazione;

il numero di studenti (e/o studenti lavoratori) stranieri presenti nelle scuole italiane di ogni ordine e grado ha subito un fortissimo aumento, e ciò fa sì che le istituzioni scolastiche italiane siano frequentate ormai da studenti appartenenti ai più diversi credi religiosi;

studenti tanto di diversa religione da quella cattolica, quanto italiani che chiedono dispensa dall'ora di religione, frequentano l'ora di attività alternativa;

l'articolo 64 della legge 133/2008 (cosiddetta Riforma Gelmini) ? nell'ambito di una specifica politica di razionalizzazione delle risorse umane ? impone, laddove si renda possibile e opportuno, una ridefinizione degli organici anche in virtù dell'applicazione di criteri di risparmio;

impegna il Governo:

a razionalizzare l'organizzazione delle classi al fine di ottimizzare le risorse di organico, accorpando gli alunni che seguono l'attività alternativa in un'unica classe, predisponendo ciò fin dalle prime classi.

G/1120/49/5

SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

il comma 3, dell'articolo 7 del presente disegno di legge, autorizza la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2014 finalizzata agli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo l, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

valutato che:

tra la fine del 2011 e il principio del 2012 l'intero sistema pensionistico ha subito una sensibile rivisitazione a livello normativo, introducendo accanto al criterio contributivo ai fini del calcolo previdenziale e all'innalzamento medio dell'età pensionabile l'istituto della «pensione anticipata»;

per poter accedere al netto del regime pensionistico anticipato occorrono un'anzianità contributiva di 42 anni e un mese (per gli uomini) e 41 anni e un mese (per le donne) e un'età anagrafica non inferiore a 62 anni;

coloro che vogliano comunque accedere a tale regime prima del sessantaduesimo anno di età subiscono una decurtazione pari all'1 per cento per i primi due anni e al 2 per cento per ogni anno successivo;

considerato che:

il comma 2-quater dell'articolo 6 di cui al decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni in legge 24 febbraio 2012, n. 14, dispone che, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non subiscano tali decurtazioni, i soggetti «che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria»;

risultano pertanto esclusi dal conteggio gli istituti riguardanti la disabilità nelle sue diverse declinazioni, e pertanto:

a) i permessi mensili, di cui al comma 3 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) i congedi retribuiti per l'assistenza a familiari con disabilità grave e/o gravissima;

c) i periodi di contribuzione figurativa per ciechi;

d) il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, di cui al comma 3 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001), concernenti «gli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento», fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa;

considerato altresì che:

tale esclusione penalizza fortemente il mondo della disabilità, discriminando in modo ingiustificato i lavoratori disabili gravi e i loro familiari e incidendo su quegli istituti che favoriscono e offrono assistenza attraverso permessi, congedi straordinari e il riconoscimento di contributi figurativi aggiuntivi;

impegna il Governo:

a provvedere ? anche con iniziative a carattere normativo ? affinché gli istituti, afferenti alte casistiche sopra descritte ai punti a), b), c) e d), non subiscano le decurtazioni previste e siano riportati nell'ambito dell'equiparazione ai contributi derivanti da effettive prestazioni lavorative, utili al calcolo dell'anzianità contributiva necessaria per poter usufruire delta «pensione anticipata».

G/1120/50/5

BENCINI, PETRAGLIA, MAURIZIO ROMANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

il comma 7 dell'articolo 10 (Razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche) dispone che con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengano individuati i beni immobili appartenenti all'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) da trasferire presso l'Agenzia del demanio per la successiva dismissione;

l'INDIRE ? ripristinato dal 1º settembre 2012 con la legge 15 luglio 2011, n. 11 rappresenta un punto di riferimento certo per la ricerca educativa, investe in formazione e innovazione, sostiene i

processi di miglioramento della Scuola e vanta una consolidata esperienza nell'utilizzo delle nuove tecnologie per la formazione dei dirigenti scolastici e del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario;

valutato che:

l'Agenzia nazionale LLP (Lifelong Learning Programme) opera presso INDIRE e gestisce i programmi europei per l'istruzione dal 1995: Socrates fase I e II (1995-2006) e a seguire, dal 2007, l'ora citato Lifelong Learning Programme, programma ombrello che racchiude in sé tutte le iniziative europee per la scuola, l'università e l'educazione degli adulti, sostiene la partecipazione ai processi educativi di ogni cittadino lungo tutto l'arco della vita e contribuisce pertanto al raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'Unione con le strategie di Lisbona, istruzione e formazione 2020, nonché coi processi di Bologna e Copenhagen;

in particolare, l'Agenzia nazionale LLP promuove gli scambi, la cooperazione e la mobilità tra i sistemi di istruzione e formazione dei 33 Paesi partecipanti in modo che essi diventino un punto di riferimento di qualità a livello mondiale, e costituisce ormai un chiaro punto di riferimento per tutti gli attori operanti nell'universo educativo e per l'internazionalizzazione del sistema istruzione in particolare di tutte le Scuole e Università italiane per la gestione di Comenius ed Erasmus;

considerato che:

ogni anno vengono gestiti fondi europei per oltre 60 milioni di euro. La buona gestione dei fondi è testimoniata, oltre che dalla certificazione ISO 9001 (riconfermata nel 2012), dai risultati positivi dei continui audit e monitoraggi da parte di organismi europei e nazionali, e dalla completa allocazione dei fondi;

il programma è sempre stato affidato a INDIRE su incarico del MIUR: dal 31 dicembre 2013 il Programma LLP chiude un ciclo per ripartire il 1º gennaio 2014, sotto l'egida rinnovata di ERASMUS PLUS; tuttavia, a oggi, inspiegabilmente il Ministro Carrozza non ha ancora provveduto a firmare l'assegnazione del programma ERASMUS PLUS a INDIRE;

le attività sopra esposte sono gestite dal personale dell'Agenzia nazionale (completamente precario da sempre) che, nel corso degli anni, è cresciuto allo scopo di rispondere in modo adeguato agli obiettivi dei programma maturando competenze e conoscenze specifiche ? linguistiche, informatiche, gestionali e via enumerando ?, sviluppando figure di alta professionalità che hanno saputo affiancare alte competenze di management anche capacità di ricerca e studio;

tutto il personale ha svolto periodicamente un percorso di formazione all'interno dell'Agenzia nazionale e, a tutt'oggi, nelle due sedi di Firenze e Roma lavorano circa 80 persone di cui circa 60 assunte a tempo determinato, dopo aver sostenuto due volte concorsi pubblici passando dal comparto Ministeri (2003-2006) a quello della Ricerca (gennaio 2007 ? gennaio 2013);

nonostante ciò tali lavoratori, con la scadenza prossima del programma a dicembre 2013, saranno nuovamente sottoposti a procedure di selezione;

tutto ciò considerato e premesso, impegna il Governo:

a mantenere il ruolo dell'Agenzia LLP presso INDIRE e, nel medesimo tempo, ad attivare anche con provvedimenti a carattere normativo le procedure per la stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato impegnati da anni a gestire progetti, ma di fatto dipendenti dell'INDIRE, e a svolgere lo stesso lavoro che svolgono al meglio da anni.

G/1120/51/5

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

alla fine degli anni '70 Poste Italiane commissionava alla ditta Elsag-Gruppo Finmeccanica (oggi confluita nella Selex ES a partecipazione statale) l'appalto per la manutenzione degli impianti automatizzati dei centri di meccanizzazione postale di smistamento posta, a sua volta sub appalta a

diverse società di servizio;

a partire dal 2007 Selex-Elsag decide, avendone facoltà, di affidare il subappalto a sole due ditte: Stac Italia srl, per il centro nord e Logos spa per il centro sud, isole comprese, in tutto il territorio nazionale;

sempre nel 2007 un accordo ministeriale, impegnava le due ditte subentranti ad assumere il personale già applicato nei vari centri dalle precedenti aziende rispettando i livelli occupazionali, economici e di anzianità;

circa un mese prima della scadenza del bando di gara europeo (marzo 2013) promosso da Poste Italiane, la Selex-Elsag ha deciso unilateralmente di disdire, con effetto immediato, gli appalti assegnati alle due società in sub appalto, senza prevedere alcuna tutela per i circa 300 tecnici e manutentori occupati nei vari centri;

dal 1º novembre 2013 i lavoratori di Logos e Stac sono in regime di ammortizzatori sociali;

considerato che:

i lavoratori esprimono molte perplessità in ordine ai contenuti economici della proposta delle vincitrici della gara, Selex-Elsag e PH Facility, in quanto si prefigura una riduzione degli attuali organici di circa il 30 per cento con la chiusura di alcuni Centri di meccanizzazioni, contravvenendo agli impegni assunti con l'accordo ministeriale del 2007 e con lo stesso obiettivo del bando di gara di poste italiane SpA che prevedevano il mantenimento dei livelli occupazionali;

la scelta di Selex di concorrere con un partner differente non può essere pagata dai lavoratori che fino ad oggi hanno garantito quel servizio;

è di questi giorni la notizia che la Selex sta mettendo in atto un comportamento antisindacale, sostituendo i lavoratori in sciopero con altre persone, in aperto contrasto con il diritto a scioperare a difesa del proprio posto di lavoro che la Costituzione garantisce a tutti lavoratori, e che la società PH Facility sta facendo accordi con i singoli lavoratori sottraendosi ad un accordo con le parti sociali;

che la stessa azienda sta licenziando i lavoratori con contratto a tempo indeterminato sostituendoli con lavoratori assunti con contratti atipici;

impegna il Governo,

ad assumere iniziative per far rispettare alla Selex, azienda a partecipazione statale, l'accordo ministeriale del 2007, garantire l'occupazione e la salvaguardia dei diritti per tutti i lavoratori già dipendenti di Stac e Logos e che Poste Italiane contribuisca alla soluzione del problema sociale contribuendo alla collocazione del personale eccedente.

G/1120/52/5

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

nella scuola secondaria di secondo grado, nel totale disprezzo delle sentenze contrarie del TAR del Lazio e del Consiglio di Stato (che hanno giudicato parzialmente illegittima l'applicazione della legge di riordino dei cicli scolastici e la riduzione ? delle ore curricolari e conseguenti tagli agli organici), il Ministero ha imposto una riforma che ha stravolto la qualità dell'istruzione e ha proseguito il cammino già intrapreso dalla volutamente confusa legge 53/03 dell'allora ministro Moratti, che aveva introdotto il diritto-dovere alla istruzione e formazione da 14 ai 18-anni, con l'obbligo, comunque, di frequenza dei percorsi di istruzione formazione fino a 16 anni. Tale provvedimento ha avuto diverse conseguenze, tra le quali:

? è stato ridotto di un anno l'obbligo, con la possibilità di espletare l'ultimo anno anche nell'apprendistato;

? sono stati tagliati orari, materie, attività di laboratorio in tutte le tipologie di scuola superiore, di fatto separando il sapere dal saper fare e danno la preminenza al primo aspetto dell'apprendimento;

? sono state penalizzate le materie storico-letterarie;

? sono state soppresse tutte le sperimentazioni con le quali si era supplito all'assenza di una riforma complessiva di questo grado dell'istruzione (compreso il bilinguismo nei Licei);

? è stata depauperata la dimensione umanistica dei licei (meno ore di italiano, latino, storia e geografia, filosofia, storia dell'arte);

? sono state eliminate discipline quali geografia negli istituti tecnici e musica nei licei delle scienze umane e nelle sperimentazioni dell'istruzione classica.

I costi della frequenza sono accresciuti e, di fatto, i contributi volontari delle famiglie, pagati all'atto dell'iscrizione, sono diventati una sorta di tassa obbligatoria e vengono utilizzati non per integrare le risorse assegnate dallo Stato e arricchire i POF, ma per far fronte ai bisogni essenziali, non più coperti dagli ormai insufficienti finanziamenti statali;

considerato che:

il dettato costituzionale obbliga lo Stato ad attivare interventi finalizzati a consentire a tutti i cittadini il raggiungimento dei gradi più alti degli studi.

un'articolazione del percorso di istruzione che prevede due cicli lunghi e innalza l'obbligo scolastico a 18 anni di età che segna il termine del percorso scolastico, avviene nella maggior parte dei paesi europei;

impegna il Governo:

nell'ambito dei principi fissati dagli articoli 3 e 34 della Costituzione, del valore strategico per lo sviluppo economico e sociale del Paese degli obiettivi fissati da Europa 2020 finalizzati alla riduzione del tasso di abbandono scolastico e all'elevamento dei livelli di istruzione:

a partire dall'anno scolastico 2014/15 ad innalzare progressivamente l'obbligo scolastico fino all'età di diciotto anni;

ad innalzare progressivamente l'età per l'accesso al lavoro da sedici anni a diciotto anni;

a predisporre atti normativi che prevedendo l'innalzamento dell'obbligo scolastico, con un percorso di istruzione complessivo dai 5 ai 18 anni, si articoli in un anno obbligatorio della scuola dell'infanzia, un Primo Ciclo di sette anni suddiviso in due bienni e un triennio, un Secondo Ciclo di cinque anni di scuola secondaria, con uguali possibilità di accesso all'Università per tutti gli indirizzi.

G/1120/53/5

BUEMI, NENCINI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

al di là del doveroso adempimento di quanto disposto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con sentenza del 3 settembre 2013 (con la quale la Corte ha condannato l'Italia al pagamento della rivalutazione dell'indennità percepita per la contaminazione subita attraverso trasfusioni di sangue o di somministrazione di derivati infetti) ? occorre andare in direzione di un'effettiva esecutività di tutte le pronunce che a Strasburgo condannano lo Stato; e che finora costringono i vincitori in giudizio a lunghe quanto defatiganti procedure esecutive su beni patrimoniali indisponibili delle amministrazioni pubbliche;

impegna il Governo:

a) ad esercitare la facoltà di prelevamento dal fondo di riserva ?per le spese-impreviste (di cui all'articolo 28 della legge n. 196 del 31 dicembre 2009), in quanto «spese derivanti dalla partecipazione dell'Italia ad organismi internazionali» (v. elenco n. 2, pag. 145 del disegno di legge n. 1121), per l'esecuzione di tutte le condanne al pagamento di somme pecuniarie pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti del Governo italiano;

b) ad esercitare, in corrispondenza dell'esborso di cui alla lettera a), il diritto di rivalsa di cui all'articolo 43, comma 10, della legge n. 234 del 24 dicembre 2012, nei confronti di tutti i responsabili dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali che hanno dato luogo alla pronuncia della Corte europea di accertamento della violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

G/1120/54/5

NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

la «riforma Fornero», intervenuta sul sistema pensionistico nel dicembre 2011, all'articolo 24, comma 3, disciplina la pensione cosiddetta «anticipata» e più precisamente al comma 10 prevede un regime di penalizzzazioni per coloro che, pur avendo maturato gli anni necessari di contribuzione per l'accesso alla pensione anticipata (40, 41 e mesi, 42 e mesi) non abbiano tuttavia compiuto almeno 62 anni di età: «Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1º gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni»;

tale disposizione, penalizzante per coloro che raggiungono il requisito del servizio prima dei 62 anni, è umiliante per tutti i lavoratori, ma soprattutto per quelli precoci che si vedono ulteriormente puniti, come se andare a lavorare in giovanissima età fosse un privilegio, tanto è vero che il decreto-legge n. 216 del 2011, successivo alla riforma Fornero, ha introdotto un correttivo all'applicazione delle penalizzazioni, escludendole per i soggetti che entro il 2017 avrebbero maturato un'anzianità contributiva derivante da esclusivo lavoro, compresi i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per servizio militare, per infortunio, per malattia e cassa integrazione ordinaria;

il correttivo introdotto non ha previsto come esclusivo lavoro, per coloro che maturano i requisiti di servizio prima dei 62 anni, ad esempio l'astensione facoltativa per maternità, la fruizione dei permessi ai sensi della legge n. 104 del 1992, i permessi per la donazione del sangue. Da qui l'illegittimità della disposizione perché in contrasto con le normative di grande valenza sociale;

se la riforma Fornero non verrà modificata e verrà confermato l'istituto della pensione anticipata, dal 2018 tutte le lavoratrici e i lavoratori che andranno via prima dei 62 anni di età e avranno versato a vario titolo contributi figurativi si vedranno penalizzati nella riduzione percentuale del trattamento pensionistico;

gli effetti deleteri sul sistema pubblico delle pensioni della riforma Fornero sono altissimi. Essa è servita non soltanto a far cassa, ma anche a smantellare il sistema pubblico delle pensioni come garanzia di una anzianità protetta;

la legge sulle pensioni non può essere una gabbia dalla quale non si può uscire. Occorrerebbe, al più presto, attuare delle modifiche alla normativa pensionistica prevedendo, in particolare:

a) la rivalutazione integrale all'inflazione per tutte le pensioni, o quantomeno il ripristino della normativa ante blocco 2012-2013, cioè quella esistente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011. Le modalità di rivalutazione al momento previste dal disegno di legge relativo alla legge di stabilità non sono sostenibili e peggiorano gravemente la condizione, già molto critica, dei milioni di pensionati italiani;

b) il recupero del potere d'acquisto delle pensioni, attraverso la leva fiscale, che ridistribuisca la ricchezza a favore del lavoro e delle pensioni, con attenzione anche alla fiscalità locale e alle sue articolazioni, per evitare penalizzazioni ai pensionati, alle persone anziane sole e alle persone non autosufficienti;

c) equità nella distribuzione dei sacrifici. Si deve considerare la ricchezza reale di tutti cittadini, che provenga da patrimoni, retribuzioni e non solo da pensioni. Va interrotto l'atteggiamento discriminatorio nei confronti dei pensionati con continue riduzioni o blocchi dell'indicizzazione;

d) la difesa dell'universalità del Servizio Sanitario Nazionale. Servono politiche adeguate per un welfare eque; inclusivo e universale. Il Fondo nazionale per la non autosufficienza va finanziato in misura adeguata. Le risorse previste nel presente disegno di legge di stabilità sono assolutamente inadeguate,

tanto premesso, impegna il Governo:

a valutare la possibilità di porre in essere qualsiasi iniziativa in tema di revisione della riforma Fornero alla: luce di quanto esposto in premessa, perché ai lavoratori sia garantito un sistema previdenziale flessibile all'interno del quale collocare i propri diritti, ma anche le esigenze personali, a partire da quelle garantite dalle leggi di civiltà.

G/1120/55/5

NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea tutela, all'articolo 1, la dignità umana, agli articoli 6 e 15 il diritto alla libertà e di lavorare e, all'articolo 34, il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale;

la Costituzione tutela, all'articolo 2, i diritti inviolabili delle persone, tra cui deve includersi il diritto a disporre di mezzi sufficienti a condurre una vita libera e dignitosa, all'articolo 3, il principio di uguaglianza, impegnando la Repubblica ad azioni concrete per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, all'articolo 4, il diritto al lavoro, impegnando la Repubblica a promuovere le condizioni che rendano effettivo questo diritto, all'articolo 38, il diritto alla protezione sociale;

la raccomandazione n. 92/441/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, in cui si definiscono i criteri comuni in materia di risorse e prestazioni sufficienti nei sistemi di protezione sociale, invita gli Stati membri ad istituire, adeguando per quanto occorra i loro sistemi di protezione sociale secondo una serie di precise indicazioni, dispositivi globali e coerenti di lotta all'emarginazione sociale, al fine di riconoscere il diritto fondamentale delle persone a risorse e prestazioni sufficienti per vivere conformemente alla dignità umana;

le risoluzioni del Parlamento europeo: del 6 settembre 2006 su un modello sociale europeo per il futuro; del 9 ottobre 2008 sulla promozione dell'inclusione sociale e la lotta contro la povertà, inclusa la povertà infantile nell'Unione europea; del 6 maggio 2009 sull'agenda sociale rinnovata; del 6 maggio 2009 sul coinvolgimento attivo delle persone escluse dal mercato del lavoro; del 20 ottobre 2010 sul ruolo del reddito minimo nella lotta contro la povertà e la promozione di una società inclusiva in Europa; chiedono l'adozione di regimi adeguati di reddito minimo, nel quadro di misure concrete volte a contrastare la povertà ed esclusione sociale, rilanciare l'occupazione, favorire l'equità sociale e, nella distribuzione dei redditi, assicurare a ciascuno la possibilità di condurre una vita dignitosa;

la decisione n. 2013/208/UE del Consiglio, del 22 aprile 2013, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione, conferma, per il 2013, gli orientamenti contenuti nell'allegato della decisione 2010/707/UE e si prevede, per favorire la coesione sociale e la partecipazione alla società e al mercato del lavoro, che i sistemi di protezione sociale siano modernizzati e resi capaci restando finanziariamente sostenibili e ispirandosi a principi di parità di fornire un sostegno al reddito adeguato, in particolare di garantire la sicurezza del reddito ai lavoratori durante le transizioni e ridurre la povertà in gruppi a rischio, quali le famiglie monoparentali, le minoranze, i disabili, i bambini e i giovani, gli anziani, gli immigrati regolari e i senza tetto;

la situazione sociale in Italia è grave, con parte della popolazione che versa in difficili condizioni di vita;

la riprova del peggioramento delle condizioni di vita della popolazione è contenuta in una nota dell'Eurispes del 5 aprile 2013 che, nel divulgare le ultime ricerche socio-economiche dell'istituto, rileva che: «7 italiani su 10 hanno visto peggiorare la situazione economica personale (per il 40,2 per cento di molto, per il 33,3 per cento in parte), il 60,6 per cento, 3 su 5, è costretto a intaccare i propri risparmi per arrivare alla fine del mese; il 62,8 per cento ha grandi difficoltà ad affrontare la quarta

(quando non la terza) settimana; il 79,2 per cento non riesce a risparmiare, questo vuol dire che solo 1 su 5 riesce a mettere qualcosa da parte. La perdita del proprio potere d'acquisto è invece una realtà per il 73,4 per cento degli italiani che nel corso dell'ultimo anno ne hanno constatato una diminuzione (il 31 per cento molto, il 42,4 per cento abbastanza)»;

la crisi sociale ed economica colpisce in un contesto di progressivo smantellamento degli strumenti di protezione sociale, in particolare a livello comunale, che è avvenuto nell'ultimo quinquennio a causa d'ingenti tagli ai finanziamenti e dell'eccessivo rigore di bilancio imposto dalle regole del patto di stabilità interno;

il quadro attuale degli strumenti ai protezione sociale persegue differenti fini meritevoli e giusti, ma senza omogeneità e universalità. Ad esempio, la cassa integrazione, che. non interessa tutte le categorie di lavoratori, o le varie forme di detrazioni fiscali sono in parte vanificate dal fenomeno dell'incapienza;

l'Italia è l'unico Stato membro, oltre alla Grecia e all'Ungheria, a non aver dato seguito agli indirizzi dell'Unione europea in materia di reddito minimo garantito, pur a oltre vent'anni dall'adozione della raccomandazione 92/441/CEE;

è necessario un intervento tempestivo, incisivo e strutturale volto a riformare gli strumenti di protezione sociale, secondo criteri di ragionevolezza, efficienza, prevenzione degli sprechi e degli abusi ed equità, al fine di assicurare una garanzia universale ed equa, non incondizionata; contro la povertà e l'esclusione sociale, per il sostegno al reddito e per l'aiuto all'accesso al lavoro;

la riforma degli strumenti di protezione sociale e l'introduzione del reddito minimo garantito devono avvenire nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e degli obblighi e impegni cui l'Italia è chiamata dall'ordinamento europeo e dare luogo a un sistema finanziariamente sostenibile,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere un'iniziativa normativa volta a introdurre in Italia l'istituto del reddito minimo garantito, secondo i numerosi indirizzi dettati dell'Unione europea, segnatamente la raccomandazione 92/441/CEE, al fine di sostenere l'occupazione e l'uguaglianza, contrastare la povertà e l'esclusione sociale, promuovere la coesione sociale, garantire la dignità delle persone e favorire la partecipazione di tutti alla vita della società, in conformità della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articoli 1, 6, 15 e 34, e della Costituzione, articoli 2, 3, 4 e 38.

G/1120/56/5

NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, SPILABOTTE, CIRINNÀ, LO GIUDICE, SILVESTRO, GAMBARO, ANITORI, BATTISTA, AMATI, RICCHIUTI, GUERRIERI PALEOTTI, PUPPATO, MICHELONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

la tassazione locale e nazionale è ormai insostenibile per i cittadini, le famiglie e le imprese. Eppure, la legge di stabilità, che stiamo esaminando, si può solo definire «una cura molto blanda per un malato grave come. l'Italia», Il nuovo tributo sui servizi (Trise), suddiviso in Tari sui rifiuti e Tari sugli immobili, andrà a sostituire rispettivamente la Tares e l'Imu sulle prime case non di lusso e, probabilmente, sarà un ulteriore aumento dell'imposizione fiscale. Il taglio al cuneo fiscale per 2,5 miliardi sia per i dipendenti, sia per le imprese (peraltro ritenuti insufficienti dalle stesse imprese) non sembra che incida sensibilmente sull'obiettivo di favorire la crescita. Sul piano della domanda e del sostegno ai redditi, già penalizzati dall'incremento dell'Iva al 22 per cento, sono presenti solo palliativi finalizzati a sanare, nel breve periodo, qualche situazione incresciosa. I mercati finanziari restano ancora immuni all'austerity e non è stato possibile nemmeno portare l'imposizione sulle rendite finanziarie al 22 per cento, come vige in tutta Europa;

se il Governo non osa più di tanto per favorire maggiormente la crescita è perché mancherebbero, poi, le risorse per sostenere iniziative più coraggiose. Eppure, le risorse ci sono;

si pensi, infatti, al mancato recupero dell'ICI sugli immobili, di proprietà della Chiesa, non adibiti a culto: solo attraverso l'iniziativa di privati cittadini è stato possibile denunciare all'Unione europea, la grave omissione dell'Esecutivo (Governo Monti) che aveva considerato tali rilevantissime somme come non esigibili. È stata, infatti, attivata una procedura di infrazione per violazione delle normative dell'Unione europea relative alla libera concorrenza, con riferimento alle attività svolte negli edifici della Chiesa attualmente non tassati;

il Governo non ha mai avviato le procedure per il censimento degli immobili di proprietà della Chiesa e tale mancanza impedisce non solo la riscossione ma anche il corretto calcolo di quanto dovuto;

in base ad alcune stime, si valuta che l'ICI dovuta e non riscossa annualmente per tali immobili ammonta ad oltre 800 milioni di euro;

tanto premesso, impegna il Governo:

- a valutare la possibilità di attivarsi per il recupero delle tasse dovute e non pagate dalla Chiesa dal 2006 al 2011, stimate complessivamente in circa 4 miliardi di euro, che non solo costituirebbero cospicue risorse per lo Stato ma porrebbero anche fine ad un'evidente disparità di trattamento rispetto ai cittadini che vengono perseguiti, anche per modestissime infrazioni, fino al completo recupero di quanto dovuto all'erario;

- ad attivarsi per realizzare in tempi brevi e certi il censimento dei beni immobili di proprietà della Chiesa, utilizzando tutti gli strumenti e le competenze di cui dispone in sede locale e nazionale e, successivamente, verificare che i luoghi considerati esenti dalla tassazione siano effettivamente adibiti al culto e non semplici dislocazioni di immagini sacre.

G/1120/57/5

NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

le complesse questioni concernenti la gestione del patrimonio pubblico, in particolare per quanto riguarda i beni del demanio, rappresentano uno snodo essenziale per le prospettive di politica economica del Paese;

nell'attuale condizione di criticità della finanza pubblica, un'operazione di corretta ed equilibrata valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e degli enti locali, rappresenterebbe uno strumento fondamentale per recuperare nuove risorse da destinare ai prioritari obiettivi di politica economica;

è evidente, infatti, come non sia possibile procedere ulteriormente nell'inasprimento della pressione fiscale sui contribuenti onesti, che ha raggiunto livelli tali da pregiudicare, probabilmente, le stesse prospettive di ripresa dell'economia italiana;

in tale contesto, da molti anni si è aperto un dibattito su quali siano le modalità e gli strumenti più adatti per fare in modo che l'ingentissimo patrimonio immobiliare dello Stato, cui si aggiunge quello degli enti locali, possa diventare una fonte cui attingere per abbattere il debito pubblico, riequilibrare il carico tributario, nonché individuare risorse da destinare al sostegno dei consumi delle famiglie e al rilancio degli investimenti produttivi;

nonostante l'amplissima produzione normativa che ha interessato, almeno nelle ultime tre legislature, tale settore, nessuno dei Governi succedutisi in tale lasso di tempo è riuscito a realizzare obiettivi apprezzabili in merito, al contrario, si è creato un intreccio tra il processo di dismissione, il processo di valorizzazione del patrimonio immobiliare e il federalismo demaniale, previsto dal decreto legislativo n. 85 del 2010, il quale avrebbe dovuto comportare il trasferimento agli enti territoriali di una fetta potenzialmente amplissima del demanio statale, ma la cui attuazione risulta completamente bloccata;

in tale intricatissimo contesto c'è dunque il forte rischio che il processo di valorizzazione e

dismissione del patrimonio non prenda effettivamente avvio, ovvero che iniziative non meditate in materia possano, nell'attuale fase recessiva, tramutarsi in una vera e propria svendita del patrimonio pubblico, magari a vantaggio dei poteri forti, generando un vero e proprio danno erariale che suonerebbe come un'ulteriore beffa ai danni dei cittadini onesti, i quali, oltre a venire colpiti dal continuo incremento del prelievo fiscale, sarebbero sostanzialmente privati di beni che appartengono alla collettività,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare, al più presto, valide strategie volte ad una efficace vendita del patrimonio immobiliare pubblico, quale strumento fondamentale per recuperare nuove risorse da destinare ai prioritari obiettivi di politica economica ad allentare la pressione fiscale a favore dei cittadini e delle imprese.

G/1120/58/5

NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

l'alleggerimento del cuneo fiscale, o in ogni caso del costo del lavoro, è uno degli impegni che rientrano nel programma che questo Governo sta cercando di portare avanti, seppur fra mille ostacoli e rinvii;

questa era stata la promessa del Presidente del Consiglio, parlando dei benefici dell'atteso taglio del cuneo fiscale. L'ipotesi più accreditata parlava di un aumento di circa 250-300 euro nella busta paga, ma solo in teoria;

in pratica, gli aumenti in busta paga sono stati confermati, anche se l'importo preciso del bonus verrà discusso in un secondo momento. Ad oggi ciò che è certo è che tra le novità di lavoro e fisco della legge di stabilità 2014 il taglio al cuneo fiscale è stato affrontato, tuttavia in maniera poco coraggiosa e insoddisfacente;

la legge di stabilità, al nostro esame, insomma è stata accolta con un clima di poco entusiasmo, soprattutto alla luce di un'analisi, condotta da Confcommercio, che afferma che con la legge di stabilità 2014 si pagheranno 6,5 miliardi di tasse in più;

nel 2014 ci sarà, dunque, un taglio da 2,5 miliardi, ma sicuramente meno di quanto auspicato. Nella busta paga, secondo calcoli da più parti effettuati, ci saranno circa 14-15 euro al mese e godrebbero di maggior vantaggio i dipendenti con un reddito imponibile IRPEF tra i 15.000-20.000 euro all'anno (retribuzione netta mensile tra i 950 e i 1.250 euro). In dettaglio le cifre di cui si parla:

i dipendenti con un reddito imponibile IRPEF annuo di 15.000 euro (stipendio mensile netto di 971 euro), avrebbero 172 euro all'anno in più nella busta paga, ovvero 14 euro al mese in più;

i dipendenti con un reddito imponibile IRPEF annuo di 20.000 euro (stipendio mensile netto di 1.233 euro), avrebbero 151 euro all'anno in più nella busta paga, ovvero 13 euro al mese in più;

i dipendenti con redditi più elevati, fino al tetto di 55.000 euro l'anno, avranno vantaggi fiscali quasi nulli, a causa di una riduzione progressiva;

con queste cifre pressoché nulla cambierà per le famiglie italiane. Si comprende che il momento è difficile e risorse in cassa ce ne sono poche, tuttavia, ritenere che con queste cifre mensili nette si possa dare serenità alle famiglie è una chimera;

considerato che:

la particolare congiuntura economica impone una seria rivisitazione del carico fiscale che rimoduli l'incidenza sul cuneo fiscale, con conseguente necessità di apportare, ove possibile, un intervento a sostegno dei nuclei familiari deboli;

il principio di eguaglianza sostanziale pone in capo alla Repubblica italiana il fondamentale dovere di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva

partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»;

il taglio del cuneo fiscale contenuto nella presente legge di stabilità è solo una «cura palliativa per un malato grave come l'Italia»;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di attuare un maggiore taglio del cuneo fiscale attingendo, per le risorse occorrenti, non da una maggiore pressione fiscale, bensì dai cospicui mancati introiti quali, ad esempio, i 4 miliardi dell'ICI condonati alla Chiesa dal 2006 al 2011 sugli immobili commerciali, dal condono sulle slot machines, oppure dai tagli della spesa pubblica improduttiva, o ancora dalla dismissione del patrimonio immobiliare.

G/1120/59/5

NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

i piccoli Comuni (popolazione inferiore ai 5000 abitanti) nell'arco degli ultimi due anni sono stati oggetto di una rivoluzione normativa inerente il ruolo e il funzionamento degli enti stessi. Infatti, il Governo Berlusconi prima e Monti poi, hanno previsto la riduzione del numero dei componenti dei consigli comunali, come specchietto per le allodole per dire che venivano ridotti i costi della politica;

la riduzione, che in linea teorica potrebbe essere anche ammissibile, viste però le sue dimensioni e il contesto in cui avviene, rischia in realtà di fare danni gravissimi alla partecipazione civica dei cittadini nell'amministrare il proprio comune. Esperienza di base questa, per creare una classe dirigente futura, degna di questo nome;

considerato che:

attualmente i Comuni sotto i 3.000 abitanti hanno 12 consiglieri comunali, quelli tra 3.000 e 5.000 ne hanno 16. La nuova legge prevede 6 consiglieri nel primo caso (4 maggioranza e 2 opposizione) e 7 nel secondo (5 maggioranza e 2 opposizione). Inoltre vengono ridotti anche il numero di assessori, 2 nel primo caso e 3 nel secondo.

con i numeri di cui sopra, da amministratori di condominio, si rischia l'ingovernabilità. Occorre stare attenti a convocare un consiglio comunale d'inverno, perché una banale influenza può bloccare i lavori del consiglio. Inoltre, come si può dare il giusto ricambio generazionale e di candidati con questi numeri? Come garantire il giusto mix tra amministratori d'esperienza e nuovi amministratori? Come garantire l'agibilità dell'opposizione, che in caso di tre liste, rischia di vedersi rappresentata dal solo candidato sindaco, comunque da una sola persona?

La norma che prevede l'obbligo dal prossimo gennaio 2014 della gestione associata delle funzioni per i piccoli comuni, indica quale strumento principe quello dell'Unione dei comuni. Un altro ente insomma quindi agli amministratori locali si chiede di fare il consigliere comunale o l'assessore per il proprio comune ed anche per le nuove unioni dei comuni. Non solo! Se andrà in porto la riduzione ad ente di 2º grado delle Province, i sindaci dovranno fare anche i consiglieri provinciali (ovviamente sia nell'unione che nei consigli provinciali non sono previste né indennità né gettoni di presenza aggiuntivi);

la logica impone che il ruolo di amministratore locale debba essere ricoperto per puro spirito di servizio, con passione e dedizione per la gestione della cosa pubblica. Ma con queste nuove norme è diventato un lavoro vero e proprio, se non altro per il tempo che il moltiplicarsi degli impegni richiede. Chi potrà rivestire tale ruolo oggi? Se un sindaco deve andare nella giunta comunale, poi in quella dell'unione e magari al consiglio provinciale, come fa a ricavare tempo dal proprio lavoro di dipendente privato, o di commerciante o di libero professionista? Chi potrà svolgere nel giro di pochi anni questo ruolo? Forse solo i pensionati e i dipendenti pubblici. Insomma, si chiede agli amministratori locali di moltiplicare il proprio impegno e dall'altra gli vengano ridotti i collaboratori. Il tutto senza considerare che gli assessori nei piccoli comuni, spesso e volentieri svolgono funzioni

anche da manovali, come affiggere manifesti, allestire sale, organizzare e preparare iniziative sportive e culturali;

tutto questo al fine di risparmiare 17 euro a seduta. Questo è il costo di un consigliere comunale nei piccoli comuni, tenuto conto che mediamente si fanno 8-10 consigli all'anno,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di ripristinare la precedente normativa con 12 consiglieri nei comuni sopra i 3.000 abitanti e 8 o 10 in quelli sotto i 3.000 abitanti, se si vuole davvero difendere la democrazia e la partecipazione alla vita istituzionale in questo Paese.

G/1120/60/5

NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca approvato dal Governo Letta, attualmente in fase di conversione, prevede il taglio di 41 milioni aggiuntivi per le università virtuose;

tali fondi, già disponibili al Ministero delle finanze e destinati agli investimenti, vengono attribuiti anche in base al merito certificato dall'Anvur, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricercfa che assorbe il Cnvsu (il Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario) e il Civr (il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca);

le risorse tagliate sono quelle che dovevano premiare, come quota aggiuntiva ai finanziamenti, le università con la migliore attività di ricerca. Il Ministero, per individuare i migliori, aveva messo in piedi il progetto «Vqr», Valutazione della qualità della ricerca;

non si poteva rendere peggior servizio al principio della valutazione, prima si sono frustrate, non sempre giustamente, le università che nella classifica erano risultate più deboli e ora si lasciano a «bocca asciutta» quelle che sono risultate più forti, alle quali avrebbe dovuto andare il finanziamento aggiuntivo;

il provvedimento del Governo ha fatto indignare i rettori degli atenei di tutta Italia che contavano su quelle risorse. Il taglio di questa quota significa dover sacrificare investimenti, infrastrutture e risorse per la ricerca;

si tratta di 41 milioni di euro in meno per tutto il sistema, in un momento in cui le risorse dovrebbero aggiungersi e non essere sottratte;

considerato che:

il fondo per le università, che ammonta a circa 6,3 miliardi, è sottoposto da tre anni a tagli, al ritmo di 300 milioni l'anno,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di ripristinare, nell'ambito della presente legge di stabilità. per il 2014, le risorse tagliate che dovevano premiare, come quota aggiuntiva ai finanziamenti, le università con la migliore attività di ricerca.

G/1120/61/5

BUEMI, NENCINI, FAUSTO GUILHERME LONGO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

in sede di esame dell'articolo 11, comma 16, del disegno di legge di stabilità 2014 secondo cui le Regioni adeguano, entro sei mesi, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ai principi della legge, trattandosi di adempimento necessario ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

premesso che:

il contenuto del comma 15 dell'articolo 1 del testo originario del citato decreto-legge n. 174, come proposto dal Governo, prevedeva di sottoporre a controllo della Corte dei conti anche il rendiconto generale dell'Assemblea e del Consiglio regionale, e che in sede di conversione fu proposto un emendamento che contestava in radice la sottrazione... delle assemblee legislative alle procedure ordinarie di controllo, proponendo che all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1973, n. 853, il terzo comma consentisse, per gli atti amministrative di gestione relativi ai fondi del consigli regionali, l'assoggettamento al controllo della Corte dei conti;

considerato che:

nulla osta, tra i principi costituzionali, alla generale sottoposizione alla legge delle assemblee rappresentative. Da un lato, il Considerato in diritto, paragrafo 5 della sentenza della Corte costituzionale n. 198 del 2012 («la disciplina relativa agli organi delle Regioni a statuto speciale e ai loro componenti è contenuta nei rispettivi statuti (...) A tali fonti una legge ordinaria non può imporre limiti e condizioni») si riferisce alla composizione dell'organo e non può certo essere invocato per atti extrafunzionali come assunzioni e contratti, o per sottrarsi ad un controllo contabile cui è sottoposta la regione nella sua interezza. Dall'altro lato, valga l'argomentum a fortiori: se persino per le Camere è giunto il momento di revocare in dubbio la sottrazione della loro organizzazione alla legge (anche processuale) comune la Corte di cassazione ha opportunamente sollevato questione di legittimità costituzionale sul punto, sottolineando «che una cosa è l'esercizio delle funzioni legislative o politiche delle Camere, altra cosa gli atti con cui le Camere provvedono alla loro organizzazione. Se è assunto di tutta evidenza che alle Camere ed agli altri organi costituzionali debba essere garantita una posizione di indipendenza sicché essi, nell'esercizio delle loro attribuzioni, siano liberi da vincoli esterni suscettibili di condizionarne l'azione, cosa del tutto diversa è dire che l'autodichia sui propri dipendenti sia una prerogativa necessaria a garantire l'indipendenza delle Camere affinché non siano condizionate da altri poteri nell'esercizio delle loro funzioni. Come si è rilevato in dottrina, l'autodichia non è coessenziale alla natura costituzionale degli organi supremi, perché la Costituzione non tollera la esclusione della tutela giurisdizionale di una categoria di cittadini, e l'autonomia spettante al Parlamento non è affatto comprensiva del potere di stabilire norme contrarie alla Costituzione» (Cassazione civile sez. un. 6 maggio 2013 n. 10400) ? allora, a maggior ragione, questo principio deve essere consacrato per gli organi legislativi delle regioni;

impegna il Governo:

a riproporre il contenuto del comma 15 dell'articolo 1 del testo originario del citato decreto-legge n. 174 del 2012.

G/1120/62/5

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, BERGER, LANIECE, ZIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

l'articolo 38 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese» convertito dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, contiene al comma 2, modifiche agli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 concernenti le operazioni effettuate dallo Stato e da altri soggetti pubblici nell'ambito di attività di pubblica autorità e l'esenzione Iva sulle operazioni di versamento delle imposte per conto dei contribuenti;

in particolare la lettera a), modificando l'articolo 4, comma 5, secondo periodo, ha previsto che non sono considerate attività commerciali a fini Iva le operazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e dagli altri Enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica autorità mentre la successiva lettera b) ha novellato il n. 5) del comma 1, dell'articolo 10, considerando esenti da Iva «le operazioni relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei

contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di credito»;

che la formulazione dell'articolo 4 inizialmente sembrava coniata apposta per le società in house che svolgono per il comune il servizio di riscossione tributi in quanto enti di diritto pubblico che effettuano operazioni nell'ambito di attività di pubblica autorità;

considerato che:

l'Agenzia delle Entrate, ad una istanza di interpello avanzata da un Comune che sosteneva che, in applicazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e successive modificazioni, la propria società in house, in quanto organismo di diritto pubblico che si occupa di riscossione tributi, quindi attività di pubblica autorità potesse godere dell'esclusione soggettiva prevista dall'articolo 4, risparmiando quindi il 21 per cento (oggi 22 per cento) di IVA, dal momento che l'imposta, nel caso specifico, non è detraibile per l'ente, ha risposto che «la qualifica di società comunale in house non assume rilevanza in ordine all'individuazione dei presupposti impositivi Iva, nell'ambito dei rapporti giuridici che si instaurano tra ente e società» e che «la qualificazione di società comunale in house richiede un'indagine di natura extratributaria e, come tale, non ascrivibile alle prerogative esercitabili dall'Agenzia delle entrate in sede di trattazione dell'interpello» precisando altresì che «la nozione di organismo di diritto pubblico, mutuata dalla giurisprudenza e dalla normativa in materia di appalti pubblici in base alla quale la società in house potrebbero essere assimilate a enti pubblici, non può ritenersi applicabile alle questioni relative alla materia tributaria» concludendo quindi che una società in house che svolge attività di riscossione dei tributi non rientra tra gli enti di diritto pubblico e di conseguenza è soggetta ad IVA anche quando svolge attività di pubblica autorità, non potendo beneficiare dell'esclusione soggettiva prevista dal nuovo articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (da Il Sole 24 ore del 2 settembre 2013);

fra gli organismi di diritto pubblico troviamo anche le società in house che svolgono attività strumentali per gli enti soci rispettando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (decreto Bersani) e le ulteriori restrizioni previste dall'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. Peraltro anche la Corte Costituzionale (sentenza 23 luglio 2013, n. 229) e il Consiglio di Stato (Adunanza plenaria, sentenza 4 agosto 2011, n. 17) hanno riconosciuto che le stesse sono configurabili quali «longa manus delle amministrazioni pubbliche, operanti per queste ultime e non per il pubblico»;

tra le società in house di cui al paragrafo precedente troviamo anche quelle che svolgono attività di riscossione tributi e non vi è dubbio che le stesse pongono in essere un'attività di pubblica autorità anche se delegata dal Comune;

la possibilità di creare forme associative che proprio grazie all'unione di più realtà permettano risparmi agli enti soci, in questo grave momento, dovrebbe trovare, incentivazione da parte dello Stato. Deve inoltre essere considerato anche che Equitalia Spa cesserà il servizio per gli enti locali a partire dal 31 dicembre 2013 (articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35) e che quindi gli enti locali dovranno attrezzarsi per quanto riguarda la propria riscossione e non è pensabile che ogni comune si attrezzi singolarmente stante il costo del servizio;

l'interpretazione dell'Agenzia delle entrate sopra riportata penalizza quindi fortemente gli enti locali che affidano a Società in house il servizio di riscossione dei tributi;

impegna il Governo:

a definire, con apposito provvedimento, la nozione di organismo di diritto pubblico ai fini fiscali e a prevedere l'esclusione Iva sull'attività delle società in house che rientrano fra quelle previste dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 ed in particolare quelle dedite alla riscossione dei tributi.

G/1120/63/5

RAZZI, MALAN, MINZOLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

finora, undici paesi europei hanno firmato accordi contro la doppia imposizione con Taiwan: Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Macedonia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia, Svizzera, Slovacchia e Ungheria. La conclusione di questi accordi ha creato un vantaggio competitivo per i paesi che li hanno sottoscritti. È dunque importante che l'Italia si doti dello stesso strumento al fine di accrescere il proficuo interscambio con Taiwan, con reciproco beneficio economico e occupazionale,

impegna il Governo:

a sostenere una celere approvazione di adeguati prowedimenti volti ad abolire il regime di doppia imposizione fiscale tra Italia e Taiwan.

G/1120/64/5

CANDIANI, BITONCI, COMAROLI, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

considerato che:

nel 1990 alcuni studiosi americani di reumatologia pubblicarono un multi-center- criteria-study nel quale arrivarono alla definizione dei criteri clinici la cui sussistenza è necessaria per effettuare la diagnosi fibromialgia.

La fibromialgia è una malattia dei tessuti connettivi, accompagnata da dolori molteplici e da stati di stanchezza. Le fibre, i muscoli e i tendini sono affetti da uno stato fortemente doloroso.

Riguardo alle cause, si può dire che la fibromialgia è una malattia a genesi multifattoriale, ma principalmente si tratta di un'alterazione nei livelli di alcuni neurotrasmettitori, in particolare la serotonina e la noradrenalina

I dolori causati dalla fibromialgia sono senza confini, sia dal lato di intensita, sia dal lato di ubiqutà. Possono prevalere di continuo. Possono però cambiare di intensita, durata, frequenza e cambiare la parte dolorante del corpo, si tratta perciò della sindrome «mi fa tutto male». In latino si parla del «dolor migrans». I pazienti descrivono i dolori come bruciori, crampi muscolari, lancinanti in profondità, persino come una lama di coltello graffiante per esempio la scapola. Al mattino i dolori sono spesso più acuti, le membra bloccate, i gruppi di muscoli spesso usati fanno più male degli altri. Dolori alle giunture della mandibola si spandono alla faccia, producendo mal di denti, mal di testa, dolori da sinusite cronica.

Veramente estesa è la sintomatologia di questa malattia: dolori al torace, al cuore, alle vie urinarie, all'inguine, alla vagina, dismenorrea.

Importanti sono poi i disturbi del sonno. I pazienti non hanno problemi nell'addormentarsi ma il sonno è irregolare, come se i dolori cercassero di svegliare il paziente, ogni volta che si gira nel sonno. Spesso il paziente è colto da apnea, stridore di denti, tremore di muscoli e spasmi che possono arrivare all'intensita della sindrome da restless legs.

In molti casi si presenta anche la tipica sindrome della fatica cronica. I pazienti descrivono diversamente la fatica sentita. Gli uni sono prostrati fisicamente, gli altri mentalmente e hanno perso la possibilità di concentrarsi. Altri sentono di avere come dei pesi di piombo allacciati agli arti, ogni passo e ogni mossa costano uno sforzo. Dal 20 al 40 per cento dei pazienti soffrono di mal di pancia, costipazione, diarrea, nausea. Certe volte i dolori sembrano appesi all'arco costale o sembrano partire dalla cistifellea.

I dolori fibromuscolari sono accompagnati da cephalee posteriori, tinnitus, edema alle palpebre, anche da emicrania vera.

Non mancano sintomi neuropatologici, caratterizzati da parestesie a tutti gli arti, iperestesie in certe aree, edemi alle mani e ai piedi, disturbi della motorica e dell'andatura.

Una donna affetta da questa malattia così descrive il proprio stato: «i fibromialgici non hanno il viso sofferente, non urlano dal dolore ma soffrono costantemente, 24 ore su 24 senza tregua ... diminuisce la forza muscolare, rallentano i movimenti e ci si sente vecchi prima del tempo, tutto

cambia, qualsiasi azione che prima era normale ... ora è dolorosa e rallentata. È una malattia difficile da accettare, ti cambia la vita da un giorno all'altro».

La fibromialgia è nota già dalla prima metà del 1800, ma solo nel 1994 la sua diagnosi è stata accettata a livello internazionale con la «Dichiarazione di Copenhagen» e meglio definita, accertando così le cause e individuando la terapia corretta. In Italia si stimano circa 2 milioni di fibromialgici, in maggioranza donne.

La malattia è riconosciuta ufficialmente dalla Organizzazione mondiale della sanità, ed è considerata altamente disabilitante.

Tuttavia la fibromalgia è una patologia poco conosciuta dai medici italiani e diagnosticata con difficoltà. All'estero invece sono anni che viene studiata e molte sono le associazioni che si battono per trovare una cura decisiva.

Tutto ciò valutato,

impegna il Governo:

a prendere i necessari provvedimenti e ad attivare i preposti organismi sanitari al fine di accertare e riconoscerei caratteri invaIidanti della fibromialgia.

G/1120/65/5

CANDIANI, COMAROLI, BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

in molti punti vendita delle principali catene di Grande Distribuzione Organizzata (O.D.O.) è riscontrabile una diffusa prassi, consistente nell'offerta di prodotti DOP-IGP e prodotti similari generici, spesso del tutto analoghi per aspetto, presentazione e packaging ai DOP e IGP, in un unico contesto, mescolati fra di loro;

oltre all'affiancamento materiale, vengono anche esposti cartelli che sottintendono l'instaurazione di una vera e propria equivalenza fra un prodotto generico ed un prodotto DOP, evidenziando la maggiore economicità del prodotto generico;

le pratiche in questione possano sviare i consumatori, inducendoli a credere che gli alimenti offerti in tali contesti unitari siano tutti uguali e, quindi,. a non identificare correttamente le caratteristiche e peculiarità proprie dei prodotti garantiti da DOP-IGP, concentrando la loro attenzione solo su aspetti quali il prezzo, il packaging ecc.;

a prescindere da ogni valutazione di merito sulla qualità e le caratteristiche dei prodotti «similari» affiancati di volta in volta ai prodotti DOP-IGP, risulta concreto ed evidente il rischio che i consumatori meno informati, meno attenti o più vulnerabili per condizioni personali (limitazioni fisiche, età, minor grado di istruzione, minore padronanza della lingua italiana etc.) si avvicinino al banco-vendita nella convinzione di acquistare il prodotto noto ma, al contrario, ne comprano uno generico;

il Regolamento U.E. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodetti agricoli ed alimentari protegge su tutto il territorio dell'Unione i prodotti registrati come DOP ? IGP da ogni tentativo di imitazione, usurpazione, evocazione della denominazione, dall'impiego commerciale diretto o indiretto del nome registrato per prodotti che non abbiano diritto al suo utilizzo, dalle indicazioni false ed ingannevoli relative all'origine di prodotti apparentemente simili ma non registrati, ed, infine, da qualsiasi prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti (cfr. art. 13);

la Corte di giustizia europea ha più volte ribadito la portata di questa norma, definita complementare alla più generale disciplina sull'etichettatura degli alimenti ed il cui contenuto ha portata ampia attesa la complessità delle funzioni da essa assolte: promozione del reddito agricolo mediante diversificazione delle produzioni; tutela dei consumatori e della proprietà industriale-

intellettuale connessa al toponimo;

la prassi in questione deve ritenersi contraria alla direttiva 2005/29/CE, recepita con decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, in materia di pratiche commerciali sleali, dove sono considerate «azioni ingannevoli» le pratiche commerciali che in qualsiasi modo, anche attraverso la presentazione complessiva, ingannino o possano ingannare il consumatore medio, anche se l'informazione è di fatto corretta, riguardo all'esistenza o la natura del prodotto e/o le caratteristiche principali del prodotto stesso e in ogni caso lo inducano o siano idonee ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso;

la direttiva 2000/13/CE, recepita dal decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 181, in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti, riprende il divieto generale di pratiche ingannevoli nella etichettatura, presentazione e pubblicità, ove per «presentazione» deve intendersi anche la modalità di commercializzazione nei punti vendita;

l'attuale prassi commerciale nelle modalità di vendita dei prodotti DOP-IGP e generici in G.D.O. non sembra essere conforme alle norme dell'Unione europea in materia di tutela dei prodotti a denominazione di origine-indicazione geografica, in materia di etichettatura-presentazione-pubblicità dei prodotti alimentari ed in materia di pratiche commerciali scorrette;

impegna il Governo:

a prevenire, scongiurare e nel caso adeguatamente reprimere la prassi esposta in premessa la quale è senza dubbio da considerarsi potenzialmente ingannevole per i consumatori;

ad adottare provvedimenti che prevedano modalità di offerta in vendita, dei due tipi di prodotti, più corrette ed idonee a prevenire ed evitare le possibili confusioni e fraintendimenti da parte dei consumatori, usando alcuni accorgimenti quali, ad esempio, la separazione fisica dei prodotti similari generici rispetto ai prodotti DOP ? IGP, con evidente delimitazione delle rispettive aree espositive e la presenza di una idonea cartellonistica che chiarisca in maniera corretta le diverse caratteristiche dei prodotti DOP ? IGP rispetto ai similari generici;

a prevedere misure che permettano agli organi di controllo di intervenire, dove opportuno anche in chiave repressivo-sanzionatoria, laddove i prodotti generici offerti in vendita non evidenzino in modo chiaro la diversa natura rispetto ai prodotti DOP ? IGP con cui possano essere confusi, al fine di garantire la tutela dei diritti del consumatore nella fase di acquisto del prodotto.

G/1120/66/5

CANDIANI, BITONCI, COMAROLI, ARRIGONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

le aree di confine rappresentano ad un tempo situazioni di difficoltà competitiva rispetto ai confinanti territori di Svizzera, Slovenia o Austria e realtà estremamente importanti quanto a capacità di traino dell'intero sistema economico del Paese;

la crisi economica italiana porta un crescente numero di attività economiche, non solo frontalieri, a varcare la frontiera in cerca di lavoro, e a trasferire la propria attività oltre confine, beneficiando di sistemi fiscali a minor carico, con costo del lavoro più basso e quindi recuperata competitività. Recentemente la Camera di commercio, Industria e Agricoltura di Varese ha affrontato il tema dei rapporti economici delle zone di confine attraverso un apposito Tavolo per la Competitività e lo Sviluppo;

lo scenario valutato mostra chiaramente che spostamento delle attività produttive poco oltre il confine nazionale Italiano non è esclusivamente da ricondurre a temi generali, ma anche ad un quadro politico dei Paesi confinanti più stabile, è soprattutto alla consolidata presenza di sistemi amministrativi a minore carico burocratico, fiscale e a una bolletta energetica molto meno pesante;

le società svizzere, ad esempio, pagano imposte ad aliquote variabili, a seconda della loro attività e ubicazione, con un carico fiscale che varia tra il 16 e il 25 per cento, e il cuneo fiscale che

incide sul costo del lavoro è di più basso di oltre il 25 per cento;

il Ticino, in questo scenario, è il terzo miglior Cantone della Svizzera (dal punto di vista fiscale) e rappresenta un punto di riferimento per il trasferimento delle attività economiche dei confinanti territori italiani, che sono quindi ulteriormente impoveriti nella propria capacità economica e fiscale;

per un sempre maggiore numero di attività economiche la Confederazione Elvetica e il Canton Ticino in particolare, oggi rappresentano un territorio rispettoso e premiante per chi ha voglia di lavorare: bassa pressione fiscale ed efficienza del sistema paese, sono una calamita sempre più potente. Così, anche a causa della crisi, negli ultimi anni l'emigrazione è tornata a crescere. E dall'inizio del 2012 a oggi sono quasi 6 mila gli italiani che hanno ottenuto la residenza in Svizzera, per la maggior parte in Ticino, nei Grgioni e nel Vallese, i cantoni confinanti dove si parla la lingua italiana;

da anni la Svizzera ha adottato speciali politiche per attirare investimenti: ne è un esempio il Progetto Copernico, che dal 1997 al 2012 ha portato 113 aziende italiane in Ticino;

a Nord Est la situazione di depauperamento economico dei territori di confine a vantaggio dei paesi di corona, dalla Slovenia all'Austria, è altrettanto formidabile. Ne sono esempio le iniziative di promozione svolte dall'Austrian Business agency che, dal suo ufficio di Padova, non smette di attrarre le imprese locali: 25 per cento di imposta secca sulle società; convenzioni contro le doppie imposizioni; rimborso veloce dell'Iva; quasi tutti i costi deducibili; incentivi per investimenti produttivi fino al 25 per cento e per ricerca e sviluppo fino al 50 per cento e prezzi dei terreni industriali tra 25 e 50 euro al metro quadro;

un'incentivazione che a fine 2009 aveva già attirato quasi mille aziende tra Veneto e Friuli Venezia Giulia;

l'analisi dei dati oggettivi dell'attuale difficile situazione economica e sociale fa ritenere quindi quanto mai necessaria l'individuazione di specifici provvedimenti di legge atti a contenere il costante impoverimento economico delle provincie del confine Nord del Paese, generato dallo spostamento delle attvità economiche poco oltre confine nazionale, nel territorio dei paesi di contermini,

tutto ciò premesso e considerato,

impegna il Governo:

ad introdurre norme atte a stabilire uno speciale regime fiscale e amministrativo mitigato e semplificato per le attività economiche dei territori confinanti con altri Stati, al fine di compensare il divario competitivo esistente con i medesimi Stati contermini.

G/1120/67/5

DIVINA, COMAROLI, BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

nel disegno di legge di stabilità in esame si prevedono diverse disposizioni volte a razionalizzare i costi della spesa pubblica;

è necessario sperimentare nuove formule di revisione dell'attuale procedura civile per permettere che le fasi processuali si svolgano in tempi congrui;

la procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato, è una procedura recentemente recepita nel codice civile francese, a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea Nazionale della legge n. 2010-1609 del 22 dicembre 2010;

tale procedura conciliativa alternativa al contenzioso, riconosce alle parti il potere di autoregolamentazione dei loro rapporti e ai rispettivi avvocati un ruolo centrale nell'assisterle nella negoziazione finalizzata alla ricerca di un accordo che, una volta raggiunto, viene omologato dal giudice, così da renderlo esecutivo, salvaguardando nel contempo la funzione giurisdizionale;

la procedura prende l'avvio con la redazione e la sottoscrizione di una convenzione di procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato, che consiste in un accordo mediante

il quale le parti in conflitto, che non hanno ancora adìto per la controversia un giudice o un arbitro, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole il conflitto e la controversia tramite l'assistenza del propri legali. Tale procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato può anche essere effettuata per cercare una soluzione consensuale della separazione o del divorzio, o della modifica delle loro condizioni, o per la regolamentazione dei rapporti tra genitori non coniugati,

impegna il Governo:

a promuovere anche attraverso una propria iniziativa legislativa l'introduzione nel nostro ordinamento giuridico della procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato alternativa al contenzioso, che riconosce alle parti il potere di autoregolamentazlone dei loro rapporti e ai rispettivi avvocati un ruolo centrale nell'assisterle nella negoziazione finalizzata alla ricerca di un accordo che, una volta raggiunto, viene omologato dal giudice, così da renderlo esecutivo, salvaguardando nel contempo la funzione giurisdizionale.

G/1120/68/5

BITONCI, COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

considerato che il provvedimento in esame si inserisce nell'ambito di un piano di misure urgenti per la formazione del bilancio annuale, prevedendo anche disposizioni per la riduzione della spesa pubblica;

valutato come tra le finalità del provvedimento, vi è anche quella di semplificare il quadro amministrativo e normativo per i cittadini e le imprese anche allo scopo di sostenere il flusso del credito alle attività produttive, diversificando e migliorando l'accesso ai finanziamenti;

ricordato come la legge di stabilità 2012, all'articolo 1, comma 473, fissasse al 30 giugno 2013 il termine per rideterminare il valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, e che i beni rivalutabili sono quelli posseduti alla data del 1º gennaio 2013, mentre il termine ultimo per la redazione ed il giuramento della perizia è stato successivamente fissato al 30 giugno 2013;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di una ulteriore proroga per la rivalutazione delle partecipazioni non negoziate e dei terreni a destinazione agricola.

G/1120/68-bis/5

ARRIGONI, COMAROLI, BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

ricordato come, secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 54 del 2013, la sospensione della rata dell'IMU avrebbe operato nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione sul patrimonio immobiliare;

evidenziato che per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, e che al fine di assicurare ai Comuni il ristoro del minor gettito dell'imposta-municipale propria è attribuito ai medesimi Comuni un contributo di circa 2,3 miliardi di euro per l'anno 2013;

valutato che gli enti locali si trovano in grande difficoltà nella costruzione del bilancio di previsione 2013, proprio a causa delle incertezze riguardanti la corretta quantificzione del gettito dell'imposta municipale unica, la cui seconda rata, sulle abitazioni principali, dovrebbe essere soppressa, sebbene a poco meno di un mese dalla approvazione definitiva dei bilanci preventivi 2013

ancora non sia stata quantificata con esattezza la relativa compensazione a favore degli enti locali;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere come l'ammontare del completo ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria relativa alla abitazione principale, di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-Iegge 6 dicembre 2011, n. 201 relativo all'esercizio 2013, venga determinato sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate nel sito istituzionale dell'ente.

G/1120/69/5

COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

evidenziati gli sforzi compiuti dall'Amministrazione della Difesa nel dare sollecita attuazione alle previsioni della legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia»;

osservato il dibattito generato dalla presentazione al Parlamento delle bozze recanti i decreti delegati attuativi della legge delega di revisione dello strumento militare nazionale sopracitata, in particolare in merito agli scivoli agevolati, disposti in favore di alcune categorie del personale militare da esodare:

considerato come permangano dubbi in merito all'opportunità di garantire un trattamento pensionistico pari all'85 per cento della retribuzione, curnulabile con eventuali proventi di attività intraprese ad altro titolo, a persone ancora in grado di offrire un contributo alla società;

stimato come siano elevati i sacrifici richiesti a buona parte dei lavoratori, assoggettati recentemente al repentino innalzamento dell'età pensionabile al fine di re peri re risorse economiche da destinare alla stabilizzazione della finanza pubblicaI e che risultano insufficienti le risorse organiche a disposizione della Protezione Civile nazionale;

impegna il Governo:

a porre allo studio un meccanismo che permetta di utilizzare il personale militare esodato dalle Forze Armate con trattamento pensionistico all'85 per cento all'interno di una riserva volontaria a disposizione della Protezione Civile.

G/1120/70/5

CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

valutato come tra le finalità del provvedimento, vi è anche quella di semplificare il quadro amministrativo e normativo per i cittadini e le imprese anche allo scopo di sostenere il flusso del credito alle attività produttive, diversificando e migliorando l'accesso ai finanziamenti;

ricordato che attraverso l'utilizzo della moneta elettronica le associazioni dei consumatori e il Movimento Consumatori in particolare, hanno avviato azioni inibitorie ex articolo 140 del decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del Consumo) contro i principali intermediari nella vendita di biglietti aerei per la violazione di quanto previsto dall'articolo 3 comma 4 del decreto legislativo n. 11 del 21 gennaio 2010, in attuazione della direttiva 2007/64/CE (o PSD «payment Service Directive»), relativa ai servizi di pagamento;

stimato come secondo tale direttiva è vietata l'applicazione di spese al pagatore per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento, e ciò al fine di agevolare l'utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento in sostituzione della moneta e degli assegni;

considerato che il Legislatore italiano nel trasporre la richiamata direttiva si è avvalso della libertà, dalla stessa lasciata sul punto agli stati membri, di vietare espressamente l'imposizione di spese aggiuntive in caso di pagamento con carte di credito (articolo 3 comma 4). Lo stesso divieto è stato

anche recepito dall'articolo 21 comma 4-bis C.d.C. (introdotto dall'articolo 15 decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012) secondo cui «è considerata, altresì scorretta la pratica commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi per il completamento di una transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi»;

valutato che le commissioni sono a carico degli esercenti (salvo pompe di benzina dove non ci sono costi aggiuntivi), fatto che produce una ricaduta indiretta sul prezzo finale a carico dei consumatori e la preferenza da parte dell'esercente di privilegiare l'utilizzo del denaro contante (o solo di alcune carte di credito più economiche), e che ciò non necessariamente per perseguire evasione fiscale, ma anche in ragione del minor costo nella transazione;

tenuto conto che allo scopo di incrementare l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici per contrastare l'evasione fiscale nel 2011, con il decreto-legge n. 201 del 2011, articolo 12, comma 9, dopo le misure per la riduzione del limite e per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro, è stato previsto che l'Associazione Bancaria Italiana e le associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale definissero entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge, le regole generali per assicurare un'equilibrata riduzione delle commissioni a carico dei beneficiari delle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, e che entro i sei mesi successivi, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e del1e finanze, avrebbe dovuto quindi verificare l'efficacia delle misure definite dalle rappresentanze di impresa;

considerato che, in attuazione di quanto previsto da tali disposizioni si sono tenute riunioni tra l'Associazione bancaria Italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste Italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale, senza tuttavia giungere all'elaborazione di un testo condiviso secondo le modalità e nei termini previsti dal citato articolo 12, comma 9;

stimato come, nel luglio 2013 si è mossa anche l'Unione Europea con una proposta di regolamento per cercare di normare il mercato dei pagamenti dell'Unione, mercato frammentato e caro, con un costo che supera l'1 per cento del PIL dell'UE, ovvero 130 miliardi l'anno. Obiettivo dell'UE è proporre un tetto alle commissioni interbancarie dello 0,2 per cento con carta di debito e 0,3 per cento per quelle con carta di credito, ora con massimi fino all'1,5 per cento;

ricordato che sul tema si è pronunciata anche la Corte dei Conti con parere espresso nell'adunanza del 9 maggio 2013 come segue: «Questa vicenda, in linea con recenti schemi di direttive allo studio presso la Comunità europea (in materia di trasparenza e confrontabilità della gestione dei costi connessi ai conti bancari e alle operazioni retail) conferma l'obiettiva difficoltà a rilasciare questa regolamentazione alla sfera autonomistica dei soggetti coinvolti, sulla base di schemi di auto regolamentazione. Si conferma la necessità che la cornice relativa alla confrontabilità e alla trasparenza dei servizi bancari deve trovare in una fonte eteronoma i fondamentali punti di riferimento, idonei a garantire la fluidità del mercato e gli interessi dei risparmiatori e degli utilizzatori dei servizi bancari: in primo luogo potenziando la trasparenza, così da mettere l'esercente nella condizione di valutare la migliore offerta del mercato. La fluidità del mercato, quando gli interessi in gioco tendono a paralizzarsi a vicenda, deve essere rimessa ad una fonte che sia in condizione di far prevalere gli interessi generali dei consumatori e degli operatori. [..]»;

impegna il Governo:

ad attuare i provvedimenti necessari ad ottenere la riduzione delle commissioni, dei costi e dei canoni che gravano sugli esercenti commerciali e sui consumatori che si avvalgono dell'utilizzo della moneta elettronica (carta di credito/debito) nelle transazioni superiori a 1.000 Euro e alla cancellazione di ogni commissione, costo o canone per le transazioni inferiori a 1.000 Euro;

ad accrescere la trasparenza da parte degli operatori finanziari del segmento «moneta elettronica» nei confronti della consumatori promuovendo altresì la concorrenzialità tra gli operatori del mercato.

G/1120/71/5

CANDIANI, COMAROLI, BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

il provvedimento in esame, Legge di Stabilità per gli anni 2014, 2015 e 2016, definisce, oltre ad un livello massimo del saldo netto da finanziare per il triennio indicato, anche un complesso di interventi volti ad incidere su distinti settori dell'ordinamento, tra cui anche in materia di fiscalità e di soggetti operanti nei settori bancari, finanziari ed assicurativi;

nell'ultimo Fiscal Monitor del Fondo Monetario Internazionale, gli economisti dell'istituto ipotizzano di risolvere il problema del debito pubblico riportandone il livello agli anni pre-crisi, ovvero a fine 2007, mediante un prelievo una tantum sulla ricchezza privata;

secondo gli estensori del Fiscal Monitor, le condizioni per il successo di questa misura una tantum «sono forti, ma vanno pesate contro i rischi di misure alternative, che comprendono il ripudio del debito pubblico o una sua riduzione attraverso misure inflazionistiche», e che queste ultime due misure, però, notano gli economisti del Fondo, sono una forma particolare di tassa sulla ricchezza che peserebbe sui detentori di bond e anche non residenti, ovvero sulle banche, anche quelle estere che in portafoglio hanno titoli di Stato italiani;

per evitare questo fardello alle banche, e per porre rimedio all'esperimento fallimentare della moneta unica, dunque, il Fondo ipotizza la possibilità di attuare prelievi forzosi: fino anche al 10 per cento, dai depositi bancari dei cittadini;

la semplice ipotesi di un prelievo forzoso dai depositi di conto corrente, può produrre un cambio di comportamento dei risparmiatori, inducendo una pericolosa fuga di capitali e la corsa agli sportelli, peggiorando notevolmente la situazione dalle banche italiane e dei credito, già fortemente provate dalla crisi economica;

Attraverso un prelievo sui conti correnti, sarebbero ancora una volta i cittadini a pagare la crisi del debito sovrano provocata da politiche monetarie europee carenti;

l'attuazione di simile provvedimento ipotizzato del FMI potrebbe anche avere come effetto quello di innescare violente rivolte sociali nel Paese;

impegna il Governo:

a non porre in essere qualsivoglia provvedimento finalizzato ad un prelievo forzoso dai depositi di conto corrente.

G/1120/72/5

ARRIGONI, COMAROLI, BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

ricordato come con decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 206, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, è stata introdotta la TARES, acronimo di tassa rifiuti e servizi, in sostituzione delle precedenti tariffa di igiene ambientale (TIA) e tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU);

stimato come il provvedimento in esame rivede nuovamente la normativa di settore, in ragione del fatto il medesimo provvedimento introduce, a partire dallo Gennaio 2014, la disciplina generale del TRISE, tributo sui servizi comunali articolato in due componenti: la TARI, diretta ad assicurare la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime dio privativa pubblica, e la TASI, finalizzata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;

evidenziato che l'articolo 21 del medesimo provvedimento disciplina la componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisi bili dei comuni, denominata TASI, il cui presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione di immobili, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti, e che la base imponibile della TASI coincide con quella prevista per

l'applicazione dell'IMU dall'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, e che, pur tuttavia, i Comuni potrebbero non avere a disposizione per intero i dati sulla corretta e precisa base imponibile della TASI essendo l'imu versata in autoliquidazione, laddove invece per la TASI si prevede la spedizione dell'avviso di pagamento;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a rivedere e migliorare le modalità di applicazione del nuovo tributo, al fine di mettere nelle condizioni i Comuni di poter operare con efficacia.

G/1120/73/5

BITONCI, COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

considerato che, in sede di approvazione della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) non è stata prevista la proroga per il 2013 della cosiddetta «piccola mobilità» destinata alle aziende con meno di quindici dipendenti, e che la legge 19 luglio 1993, n. 236, la quale consente la possibilità d'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da aziende con meno di quindici dipendenti, è applicabile in virtù di provvedimenti normativi appositi che ne prorogano di anno in anno le previsioni;

valutato come l'iscrizione dei lavoratori licenziati da aziende con meno di quindici dipendenti nelle liste di mobilità agevolava la ricerca di un'altra occupazione riconoscendo, in caso di nuova assunzione, al dato re «di lavoro uno sgravio contributivo per la durata di 18 mesi, se i lavoratori venivano assunti a tempo indeterminato e di 24 mesi, se assunti a tempo determinato e successivamente trasformati a tempo indeterminato, e che l'agevolazione consisteva nel pagamento dei contributi INPS nella misura del 10 per cento, pari a quella prevista per gli apprendisti, in luogo del contributo pieno;

ricordato come, a causa del perdurare della crisi economica, lo strumento denominato «piccola mobilità» è stato particolarmente utilizzato dagli imprenditori veneti, soprattutto da quelle PMI che più di altri stanno soffrendo le conseguenze della grave crisi economica;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare un intervento normativo di proroga per la cosiddetta «piccola mobilità».

G/1120/74/5

BITONCI, COMAROLI, BISINELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

considerata l'urgenza di chiarire con precisione la definizione di autonoma organizzazione ai fini dell'assoggettabilità all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dei professionisti e dei piccoli imprenditori;

stimato come il contenzioso in materia di Irap vede contrapposte l'Amministrazione finanziaria ed una vasta platea di professionisti che, per le ridotte dimensioni della loro attività, ritengono di non dover pagare l'imposta per carenza del requisito richiesto dell'autonoma organizzazione;

ricordato che si deve constatare l'assenza di una norma o di un atto amministrativo da parte dell'Agenzia delle Entrate che stabilisca criteri più oggettivi, rispetto alle enunciazioni di principio della Cassazione o del merito specifico dei casi esaminati, per individuare le situazioni fisiologicamente escluse dall'ambito di applicazione del tributo;

valutato come la linea di demarcazione tra pagamento ed esonero IRAP dovrebbe essere collegata non alla qualificazione dell'attività svolta ma all'esistenza o meno di una struttura organizzativa e in che termini essa possa fungere da valore aggiuntivo e incrementale dell'attività

medesima;

impegna il Governo:

ad adottare le iniziative legislative idonee a definire le nozioni di «autonoma organizzazione» e di «lavoro autonomo», disponendo espressamente le situazioni di esclusione dall'applicazione dell'IRAP e a determinare la tipologia della struttura organizzativa e la tipologia del lavoro altrui idonee ad incrementare la produttività dell'attività.

G/1120/75/5

COMAROLI, BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

ricordato l'articolo 3 del provvedimento in esame reca il rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione in vista del periodo di programmazione degli interventi comunitari 2014/2020, e che per il suddetto periodo la dotazione aggiuntiva del Fondo è determinata in 54,8 miliardi;

ricordato come a decorrere dal 2003, le risorse destinate agli interventi nelle aree sotto utilizzate del Paese sono concentrate in un fondo di carattere generale (fondo per te aree sottoutilizzate), ai sensi della legge n. 289 del 2002, e che nel fondo sono iscritte tutte le risorse finanziarie aggiuntive nazionali, destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché a incentivi e investimenti pubblici;

stimato come, per quanto concerne il riparto delle risorse, l'articolo 61, comma 3, della legge n. 289 del 2002 attribuisce al Cipe il compito di ripartire, con proprie deliberazioni, la dotazione del fondo per le aree sotto utilizzate tra gli interventi in esso compresi;

considerato che le risorse sono destinate ad interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo un riparto prefissato che destina 1'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e il 20 per cento nelle aree del Centro-Nord;

stimato come una ripresa economica del Paese potrebbe essere facilitata allorché fossero investite maggiori risorse anche e soprattutto in quelle aree a maggiore vocazione produttiva e dove l'attivazione ?di un circolo virtuoso finalizzato a sostenere la ripresa economica è più semplice;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di rivedere la chiave di riparto del fondo per le aree sottoutilizzate, destinando una percentuale maggiore alle aree del Centro-Nord.

G/1120/76/5

COMAROLI, BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che,

la legge di stabilità per il 2013 (L. 228/2012, articolo 1, commi 448-472), ha modificato le regole del patto di stabilità per le regioni e le province autonome al fine di inserire in questa disciplina la nuova modalità di calcolo delle spese finali sottoposte al vincolo del patto, definita competenza euro-compatibile, e che con «l'introduzione di questa, secondo il sistema Sec '95, le poste di bilancio che determinano l'indebitamento netto sono registrate secondo il criterio della competenza economica, che si basa sul momento in cui maturano gli effetti economici e non su quello in cui la transazione avviene formalmente o dà luogo a flussi di fondi;

il percorso intrapreso sul patto di stabilità territoriale è senza dubbio un importante punto di partenza per implementare ulteriormente il processo di coordinamento della finanza territoriale in una logica di sinergia nell'impiego delle risorse e di programmazione degli obiettivi di finanza pubblica;

le modifiche alle regole sul Patto di Stabilità, anche alla luce dell'entrata in vigore del Patto Euro-compatibile, si integrano con la prevista riforma sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali recata dal decreto legislativo n. 118 del 23 giugno

2011, la cui entrata in vigore è prossima;

il comma 7 dell'articolo 13 del provvedimento in discussione posticipa al 2015 l'avvio del c.d. «patto regionale integrato»;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di continuare nel percorso di attribuzione alle Regioni di un ruolo determinante in tema di coordinamento della finanza territoriale, nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione, considerando l'opportunità, a tal fine, di dare attuazione di quanto disposto dal comma 17 della sopra citata legge n. 183 già a partire dal prossimo esercizio.

G/1120/77/5

BITONCI, COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO, CENTINAIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

ricordato come il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto la riduzione delle risorse destinate ai Comuni per un importo pari a 2 miliardi e 250 milioni di euro per l'anno 2013, così che la situazione della finanza pubblica locale risulta pertanto estremamente complessa, sia alla luce della pesante riduzione di risorse operata attraverso la rideterminazione dei trasferimenti erariali, sia per il fatto che le amministrazioni locali, proprio per sopperire a tali deficit, in numerosi casi ricorreranno all'aumento delle imposte locali, a partire dall'IMU;

considerato che il termine per l'approvazione dei bilanci preventivi, secondo il Testo unico degli enti locali, è infatti di norma fissato al 31 dicembre dell'anno precedente l'esercizio finanziario, ed è stato differito per il 2013 una prima volta al 30 giugno dell'anno ad opera dell'articolo 1, comma 381, della legge di stabilità 2013 e, successivamente, al 30 settembre del medesimo anno dall'articolo 10, comma 4-quater del decreto-legge n. 35 del 2013;

ricordato come il decreto-legge n. 102/2013 recava una ulteriore proroga, rispetto a quelle .già precedentemente intervenute, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 degli enti locali, fissandolo alla data del 30 novembre 2013; facendo così coincidere tale adempimento con l'approvazione dell'assestamento di bilancio, e che l'ulteriore proroga deriva dalla necessità di consentire agli enti locali di acquisire maggior certezza sull'entità delle proprie entrate, in considerazione delle numerose modifiche legislative apportate in corso d'anno nella materia;

considerato che l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, alla lettera b) prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, del Fondo di solidarietà comunale, che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;

osservato che il citato articolo 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, che alla lettera d) dispone che con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto per i singoli comuni: 1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) ed f) del medesimo comma 380; 2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard; 3) della dimensione demografica e territoriale; 4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale; 5) della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla lettera e) sulle risorse complessive per l'anno 2012; 6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;

valutato che l'articolo 7 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, ha disposto che nelle more

della definizione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero dell'interno eroga ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un importo di 2.500 milioni di euro, quale ulteriore anticipo su quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di Fondo di solidarietà comunale;

considerato l'articolo 1, comma 380-bis, della legge n. 228 del 2012, il quale prevede che per l'anno 2013, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 380, lettera b), tiene conto esclusivamente di alcuni criteri del medesimo comma 380 e dei dati del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota di base spettante ai comuni per l'anno 2013, come stimato dal Ministero dell'economia e delle finanze;

stimato che per l'anno 2013 ai comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna è attribuita una quota a titolo di Fondo di solidarietà comunale in misura pari alla differenza tra la base di riferimento per l'attribuzione di quota del Fondo di solidarietà comunale ai singoli comuni delle Regioni a statuto ordinario, ottenuta dalla somma algebrica degli importi divulgati in data 27 giugno 2013 sul sito internet della Direzione Centrale per la finanza locale del Ministero dell'interno, al lordo delle detrazioni applicate per l'anno 2012 ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 26 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed al netto della minore riduzione di 120 milioni di cui al comma 37 dell'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e gli importi del gettito dell'imposta municipale propria di competenza comunale ad aliquota di base relativa all'anno 2012 così come pubblicati, a seguito di verifica, sul portale del federalismo fiscale in data 31 maggio 2013, e che a tale somma, assunta a base di riferimento, deve essere detratto l'importo delle riduzioni per l'anno 2013 a carico dei singoli comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012, così come definiti con decreto del Ministro dell'interno del 24 settembre 2013;

stimato come l'applicazione di tale metodologia ha determinato come numerosi Comuni, soprattutto in Veneto, si ritrovino con le assegnazioni a valere su detto Fondo azzerate o, in altrettanti casi, che alcuni enti debbano anzi restituire alle casse erariali somme già incassate in precedenza;

impegna il Governo,

a valutare con urgenza la opportunità di rivedere la metodologia con la quale è stata determinata la quota di assegnazione per ciascun Comune a titolo di Fondo di solidarietà comunale, valutando altresì le situazioni di maggiore criticità, ovvero quelle nelle quali gli enti comunali si ritrovano con assegnazioni azzerate o importi in eccedenza;

a confrontare le assegnazioni finali, per ciascun Comune, a titolo di Fondo di solidarietà comunale, con il gettito incassato a giugno dal medesimo Comune con la prima rata IMU sugli immobili di categoria catastale D.

G/1120/78/5

DIVINA, BITONCI, COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

esaminato in sede di esame del disegno di legge n. 1120, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2014);

ricordato come la crisi economica che sta interessando il nostro Paese è stata determinata principalmente da due fattori, ovvero la crisi del settore immobiliare, con un crollo del mercato delle vendite, e la stretta creditizia, laddove gli istituti di credito nazionale hanno rallentato l'erogazione di finanziamenti sia per le imprese sia per i cittadini in procinto di acquistare la prima abitazione;

considerato che nelle scorse settimane la Banca centrale europea ha tagliato i tassi di interesse dell'area euro di 25 punti base, così che il principale riferimento sul costo del danaro cala allo 0,25 per cento, nuovo minimo storico, e che la decisione dei banchieri centrali europei viene letta da molti

osservatori come una reazione al peggioramento di alcuni indicatori economici chiave;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa finalizzato ad erogare finanziamenti al medesimo tasso di interesse applicato dalla BCE alla data del 30 ottobre 2013.

G/1120/79/5

COMAROLI, BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

la presente legge contempla l'adozione di misure di forte responsabilizzazione dei cittadini e più in generale di tutti coloro che a vario titolo risiedono sul nostro territorio o vi svolgono la loro attività economica;

nessuna misura di responsabilizzazione è invece prevista nei confronti degli stranieri che risiedono illegalmente sul nostro territorio e che, in quanto tali, pur non versando tributi all'erario statale, usufruiscono di importanti servizi del nostro sistema di Welfare state, dall'assistenza sanitaria, all'istruzione e ai servizi sociali;

in particolare, desta preoccupazione la persistente inattuazione delle previsioni di cui all'articolo 35 del testo unico sull'immigrazione, decreto legislativo n. 286 del 1998, nella misura in cui, pur riconoscendo agli stranieri irregolari privi di risorse adeguati la possibilità di accedere alle "cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e ad essi sono estesi i programmi di medicina preventiva e salvaguardia della salute individuale e collettiva", al contempo estende anche agli stranieri l'obbligo di pagamento del ticket, a parità di condizioni con i cittadini italiani e gli stranieri regolari;

tale obbligo viene, infatti, costantemente disatteso da parte degli stranieri irregolari, né le strutture sanitarie sono dotate ad oggi degli strumenti giuridici per rendere coercibile il pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria nei confronti di soggetti spesso privi di un documento valido, e comunque residenti nel nostro paese in condizioni di clandestinità;

il Ministero della Salute, con circolare n. 5/2000, è intervenuto a chiarire che per cure urgenti devono intendersi le cure che non possono essere differite, in quanto esporrebbero la persona a pericolo per la vita o a danno per la salute, mentre per cure essenziali bisognerebbe intendere le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non immediatamente pericolose, ma che potrebbero comportare nel tempo maggiore danno alla salute o rischi per la vita;

impegna il Governo:

ad attivarsi per introdurre misure che rendano effettivo il pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria da parte degli stranieri che risiedono illegalmente nel nostro territorio, ad esempio prevedendo l'obbligo per i sanitari di erogare le cure essenziali, il cui differimento non espone la persona a pericolo di vita, solo a seguito dell'esibizione del titolo di pagamento del ticket sanitario.

G/1120/80/5

BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

il provvedimento in esame si inserisce nell'ambito di un piano di misure urgenti per la formazione del bilancio annuale, prevedendo anche disposizioni per la riduzione della spesa pubblica; secondo gli ultimi Bilanci dello Stato, i costi sostenuti per il funzionamento degli Organi costituzionali della Presidenza della Repubblica, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Corte Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri ammontano a circa 2 miliardi di euro;

per il solo funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri le spese si aggirano su una cifra maggiore ai 400 milioni di euro annui;

per il funzionamento degli organi a rilevanza costituzionale quali la Corte dei Conti, Consiglio di Stato, CNEL, CSM; nel Bilancio dello Stato vengono stanziati annualmente più di 450 milioni di euro;

in questo periodo di grave crisi economica che sta vivendo il nostro Paese, sarebbe doveroso prevedere un piano di interventi volti a diminuire la spesa pubblica;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di incidere in misura più significativa sulla riduzione della spesa pubblica prevedendo il dimezzamento dei costi per il finanziamento del funzionamento della Presidenza della Repubblica.

G/1120/81/5

BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

il provvedimento in esame si inserisce nell'ambito di un piano di misure urgenti per la formazione del bilancio annuale, prevedendo anche disposizioni per la riduzione della spesa pubblica;

secondo gli ultimi Bilanci dello Stato, i costi sostenuti per il funzionamento degli Organi costituzionali della Presidenza della Repubblica, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Corte Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri ammontano a circa 2 miliardi di euro;

per il solo funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri le spese si aggirano su una cifra maggiore ai 400 milioni di euro annui;

per il funzionamento degli organi a rilevanza costituzionale quali la Corte dei Conti, Consiglio di Stato, CNEL, CSM, nel Bilancio dello Stato vengono stanziati annualmente più di 450 milioni di euro;

in questo periodo di grave crisi economica che sta vivendo il nostro Paese, sarebbe doveroso prevedere un piano di interventi volti a diminuire la spesa pubblica;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di incidere in misura più significativa sulla riduzione della spesa pubblica prevedendo il dimezzamento dei costi per il finanziamento del funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

G/1120/82/5

BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

il provvedimento in esame si inserisce nell'ambito di un piano di misure urgenti per la formazione del bilancio annuale, prevedendo anche disposizioni per la riduzione della spesa pubblica;

secondo gli ultimi Bilanci dello Stato, i costi sostenuti per il funzionamento degli Organi costituzionali della Presidenza della Repubblica, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Corte Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri ammontano a circa 2 miliardi di euro;

per il solo funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri le spese si aggirano su una cifra maggiore ai 400 milioni di euro annui;

per il funzionamento degli organi a rilevanza costituzionale quali la Corte dei Conti, Consiglio di Stato, CNEL, CSM, nel Bilancio dello Stato vengono stanziati annualmente più di 450 milioni di euro;

in questo periodo di grave crisi economica che sta vivendo il nostro Paese, sarebbe doveroso

prevedere un piano di interventi volti a diminuire la spesa pubblica;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di incidere in misura più significativa sulla riduzione della spesa pubblica prevedendo il dimezzamento dei costi per il finanziamento del funzionamento degli organi parlamentari.

G/1120/83/5

BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

il provvedimento in esame si inserisce nell'ambito di un piano di misure urgenti per la formazione del bilancio annuale, prevedendo anche disposizioni per la riduzione della spesa pubblica; secondo gli ultimi Bilanci dello Stato, i costi sostenuti per il funzionamento degli Organi costituzionali della Presidenza della Repubblica, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Corte Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri ammontano a circa 2 miliardi di euro;

per il solo funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri le spese si aggirano su una cifra maggiore ai 400 milioni di euro annui;

per il funzionamento degli organi a rilevanza costituzionale quali la Corte dei Conti, Consiglio di Stato, CNEL, CSM, nel Bilancio dello Stato vengono stanziati annualmente più di 450 milioni di euro;

in questo periodo di grave crisi economica che sta vivendo il nostro Paese, sarebbe doveroso prevedere un piano di interventi volti a diminuire la spesa pubblica;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di incidere in misura più significativa sulla riduzione della spesa pubblica prevedendo il dimezzamento dei costi di funzionamento degli organi a rilevanza costituzionale.

G/1120/84/5

BISINELLA, CALDEROLI, COMAROLI, BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

il provvedimento in esame si inserisce nell'ambito di un piano di misure urgenti per la formazione del bilancio annuale, prevedendo anche disposizioni per la riduzione della spesa pubblica; secondo gli ultimi Bilanci dello Stato, i costi sostenuti per il funzionamento degli Organi costituzionali della Presidenza della Repubblica,Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Corte Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri ammontano a circa 2 miliardi di euro;

per il solo funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri le spese si aggirano su una cifra maggiore ai 400 milioni di euro annui;

per il funzionamento degli organi a rilevanza costituzionale quali la Corte dei Conti, Consiglio di Stato, CNEL, CSM, nel Bilancio-dello Stato vengono stanziati annualmente più di 450 milioni di euro;

in questo periodo di grave crisi economica che sta vivendo il nostro Paese, sarebbe doveroso prevedere un piano di interventi volti a diminuire la spesa pubblica;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di incidere in misura più significativa sulla riduzione della spesa pubblica prevedendo il dimezzamento dei costi di funzionamento della Corte Costituzionale.

G/1120/85/5

CANDIANI, COMAROLI, BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

da stime, il mercato del falso in Italia produce un ricavo di circa 7,1 miliardi di euro circa lo 0.35 per cento del PIL, e tra i primi tre posti della classifica sulle merci maggiormente contraffatte troviamo i prodotti alimentari, con gli alcolici e le bevande pari a 1,153 miliardi di euro;

la contraffazione alimentare detta «agropirateria» si distingue in falsificazione degli alimenti ovvero nota come «frode di qualità» dove il prodotto viene modificato con la sostituzione, sottrazione e/o integrazione degli alimenti che lo compongono e falsificazione del marchio ovvero nota come «frode sull'origine» che riguarda la riproduzione abusiva del brevetto secondo il quale l'alimento è prodotto;

una frode alimentare molto diffusa deriva, invece, dalla «falsa indicazione dell'origine per territorio dei prodotti». Seno colpiti, soprattutto, i prodotti italiani a maggior diffusione internazionale a danno ovviamente del Made in Italy. Per esempio il parmigiano reggiano fatto con latte statunitense, Brunello di Montalcino miscelato con uve non toscane, prosciutto di Parma a base di suini di Paesi non membri dell'Unione europea;

le frodi nel settore agricolo e agroalimentari rappresentano un fenomeno preoccupante e, nonostante l'intensificarsi dei controlli, continuano a svilupparsi in maniera crescente;

attraverso il marchio il consumatore sceglie un particolare prodotto piuttosto che un altro, quindi, il marchio indica la qualità del prodotto e determina le scelte del consumatore e diventa anche una forma di comunicazione tra produttore e cliente;

spesso accade che il consumatore possa essere fuorviato dall'indicazione sul marchio in merito alla provenienza del prodotto in quanto reca una dicitura o un marchio commerciale che può far intendere che l'articolo sia fatto totalmente con prodotti italiani mentre andando a controllare l'etichetta si legge, non sempre in caratteri ben visibili a tutti, che questo è un articolo prodotto con materie prime di provenienza estera;

diverso è il caso delle sigle DOP e IGP che identificano un paese, della regione o località quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità. reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine. La legge 23 luglio 2009, n. 99 all'articolo 15 modifica le previsioni del codice penale in tema di delitti contro l'industria e il commercio, prevedendo finalmente il reato di contraffazione di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protetta dei prodotti agroalimentari, intendendo così dare loro una forte tutela e considerandoli di alto valore economico e produttivo;

al fine di contrastare e contenere l'illecita attività della contraffazione, il legislatore ha previsto sanzioni amministrative e penali per le violazioni che si configurano in condotte illecite poste in essere dagli imprenditori ed operatori commerciali;

la legge 24 dicembre 2003 n. 350 (legge finanziaria 2004), all'articolo 4, adotta misure per la tutela del marchio «Made in Italy». Si stabilisce che l'immissione sul mercato e la commercializzazione di merce recante «false e fallaci indicazioni» di provenienza od origine italiana, che possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana, costituisce reato punito ai. sensi dell'articolo 517 del codice penale. Invece, il comma 49-bis, sempre dello stesso articolo 4, prevede che l'uso del marchio da parte del titolare dell'azione con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana, in assenza di precise ed evidenti indicazioni sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, è soggetto solamente a sanzioni amministrative pecuniarie da 10 mila a 250 mila euro;

la legge 14 gennaio 2013 n. 9, recante «Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini» con l'articolo 6 introduce il comma 49-quater all'articolo 4 della suddetta legge n. 350 del 2003 con il quale si stabilisce che la fallace indicazione nell'uso del marchio, di cui al

comma 49-bis della suddetta legge è punita, quando abbia per oggetto oli di oliva vergini, ai sensi dell'articolo 517 del codice penale;

impegna il Governo:

a prevedere che le misure adottate con riferimento all'olio di oliva citate nella legge n. 9 del 2013 possano essere ampliate anche ad ulteriori tipologie di prodotti della filiera agroalimentare che non usufruiscono di tutele adeguate e sulle quali si prevedono solo sanzioni amministrative pecuniarie e sono quindi oggetto di frodi e contraffazioni;

a ripensare il sistema dei controlli in maniera da eliminare duplicazioni e ridondanze delle attività e rendere più efficaci i compiti esecutivi relativi al contrasto delle frodi.

G/1120/86/5

CALDEROLI, BITONCI, COMAROLI, BISINELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

l'articolo 10, comma 41 del presente disegno di legge, proroga al 30 giugno 2014 le gestioni commissariali delle Province;

la base normativa del «commissariamento delle province» è costituita dall'articolo 23, comma 20 del decreto-legge n. 201 del 2011;

esso prevedeva l'applicazione (sino al 31 marzo 2013, originariamente) agli organi provinciali venuti a scadenza successivamente alla sua entrata in vigore e a tutti quelli da rinnovare entro il 31 dicembre 2012, della disposizione del Testo unico per gli enti locali (TUEL) in tema di commissariamento;

quella previsione normativa è stata in seguito dichiarata illegittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 2013. La pronuncia di illegittimità fa perno sulla considerazione che lo strumento del decreto-legge, configurato dall'articolo 77 della Costituzione come «atto destinato a fronteggiare casi straordinari di necessità e urgenza», non è «utilizzabile per realizzare una riforma organica e di sistema quale quella prevista dalle norme censurate»;

l'articolo 2, comma 1 della legge n. 119 del 2013 (la quale ha convertito il decreto-legge così detto «sul femminicidio» n. 93 del 2013) ha disposto la salvezza dei provvedimenti di scioglimento delle province e dei conseguenti atti di nomina dei commissari delle province, nonché degli atti da questi posti in essere (preservandoli da possibili effetti caducatori conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale);

invero, il testo originario di quel decreto-legge n. 93 del 2013 (suo articolo 12, commi 3 e 4) disponeva l'ulteriore efficacia del commissariamento, rendendolo applicabile oltre il termine del 31 dicembre 2013, ossia fino al 30 giugno 2014 per le gestioni commissariali già in essere, e dal 1º gennaio 2014 al 30 giugno dello stesso anno per le gestioni che dovessero essere disposte per le province cessanti per scadenza naturale o in via anticipata;

il Governo motivava, nella relazione illustrativa, l'opportunità di conferire nuova legittimazione alle gestioni commissariali in corso, dopo la sentenza della Corte costituzionale, e di protrarla fino al 30 giugno 2014 «in considerazione della ragionevole possibilità che il percorso riformatore venga a compiersi successivamente al 31 dicembre 2013, termine ultimo attualmente indicato dalla legge per la conclusione delle gestioni commissariali provinciali»;

la salvezza di effetti prevista dai commi 1 e 2 e l'ulteriore efficacia conferita dai commi 3 e 4 (si intende, dell'articolo 12 del testo originario del decreto-legge n. 93 del 2013), con riferimento a disposizioni contenute, rispettivamente, in decreti-legge e in legge ordinaria, rientrati comunque in unico disegno di riforma dell'ordinamento provinciale, concorrevano a conferire una sostanziale continuità di effetti, con lo strumento del decreto-legge, ad una riforma le cui disposizioni cardine sono state caducate dalla Corte costituzionale, proprio in quanto adottate con decreto-legge. Pare esser stata questa la motivazione della soppressione da parte della Camera dei deputati nel corso dell'esame

del disegno di legge di conversione del citato decreto-legge n. 93, di tale previsione proroga;

pertanto, il termine di cessazione dei commissariamenti ex articolo 23 del decreto-legge n. 201 del 2011 «tornava» ad essere il 31 dicembre 2013, dopo la conversione in legge del decreto-legge n. 93, operata dalla legge n. 119 del 2013;

la legge di stabilità, regolata dalla legge 196 del 2009 a differenza della precedente legge finanziaria ha limiti molto più stringenti sotto il profilo dei contenuti. Rispetto alla prassi che in passato aveva registrato un sensibile ampliamento dei contenuti delle leggi finanziarie annuali tanto che diversi commentatori avevano coniato la definizione di legge finanziarie «omnibus» la legge di stabilità viene configurata, nella nuova disciplina contabile, quale strumento fondamentale di regolazione annuale delle principali grandezze macroeconomiche previste dalla legislazione vigente, finalizzato ad adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi, da cui sono esclusi gli interventi carattere localistico o microsettoriale. La legge di stabilità reca pertanto esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale e non può contenere nonne di delega ovvero nonne recanti interventi di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale,

impegna il Governo:

a proporre la soppressione o lo stralcio del comma 41 dell'articolo 10.

G/1120/87/5

COMAROLI, BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

la legge di stabilità per il 2014 prevede, all'articolo 6, disposizioni in materia di determinazione del valore della produzione netta delle banche e di altri enti e società finanziarie, modificando in particolare le disposizioni vigenti relative alle annualità nelle quali è possibile contabilizzare le perdite derivanti da rettifiche su crediti e da perdite su crediti;

con tali disposizioni il Governo riconosce che agendo sulla leva fiscale relativamente al settore bancario si ottengono effetti importanti anche sulla attività del settore e si può favorire o al contrario penalizzare la possibilità per il settore industriale di ottenere credito;

più in generale la crisi economico-finanziaria che ha investito i mercati di tutto il mondo ha aperto la discussione sulla patrimonializzazione degli istituti di credito e sugli eccessivi livelli di rischio che questi ultimi assumono; il crac di Lehman Brothers ha fatto drammaticamente emergere l'abuso della leva finanziaria da parte degli istituti di credito e il problema della qualità degli strumenti finanziari detenuti dalle banche stesse; i 613 miliardi di dollari di debito dell'istituto americano hanno portato all'avvio del procedimento fallimentare e, dopo il caso Lehman; altri colossi legati al credito e alla finanza immobiliare quali Fannie Mae e Freddie Mac sono stati salvati dall'intervento del tesoro statunitense;

alla crisi finanziaria si sono aggiunti, in Europa, gli effetti della crisi dei debiti sovrani che ha colpito diversi Stati. Sicuramente gli effetti della crisi del sistema finanziario avrebbero potuto essere più contenuti se il principio della separazione tra banche commerciali e banche d'affari fosse stato in vigore;

il sistema produttivo è la principale vittima del modello di «banca universale» e della crisi finanziaria: il tessuto imprenditoriale costituito in Italia per più del 95 per cento da piccole e medie imprese, ha risentito e continua a risentire del fenomeno del credit crunch, che sta portando alla chiusura di molte imprese che non ricevono dagli istituti di credito il necessario e, in questo periodo, vitale supporto finanziario per il ciclo produttivo. I nuovi accordi europei in tema di patrimonializzazione delle banche, necessari per tentare di ridare stabilità a un sistema finanziario sull'orlo del collasso, stanno costringendo le banche a continue ricapitalizzazioni che, insieme a un sempre più prudenziale approccio degli istituti di credito, sta «strozzando le imprese»;

impegna il Governo;

a valutare l'opportunità di agire sulla leva fiscale relativamente al settore bancario al fine di valorizzare il modello di banca tradizionale, che raccoglie depositi dai cittadini ed eroga credito ai cittadini stessi e al sistema produttivo.

G/1120/88/5

COMAROLI, BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

apprezzando:

gli sforzi compiuti dall'Amministrazione della Difesa nel dare sollecita attuazione alle previsioni della legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia»;

osservato:

il dibattito generato dalla presentazione al Parlamento delle bozze recanti i decreti delegati attuativi della legge delega di revisione dello strumento militare nazionale sopracitata, in particolare in merito agli scivoli agevolati, che verrebbero disposti in favore di alcune categorie del personale militare da esodare;

esprimendo:

dubbi in merito all'opportunità di garantire un trattamento pensionistico pari all'85 per cento dell'ultima retribuzione, cumulabile con eventuali proventi di attività intraprese ad altro titolo, a persone ancora in grado di offrire un contributo alla società;

considerando:

i sacrifici richiesti a buona parte dei lavoratori, assoggettati recentemente al repentino innalzamento dell'età pensionabile al fine di reperire risorse economiche da destinare alla stabilizzazione della finanza pubblica;

evidenziando:

altresì l'insufficienza delle risorse organiche a disposizione della Protezione civile nazionale e comunque di quelle impiegabili nel mantenimento dell'ordine pubblico;

impegna il Governo:

a porre allo studio un meccanismo che permetta di utilizzare il personale militare eventualmente esodato dalle forze armate con trattamento pensionistico all'85 per cento all'interno di una riserva volontaria a disposizione della protezione civile ed impiegabile anche in funzioni di concorso al mantenimento dell'ordine pubblico.

G/1120/89/5

COMAROLI, BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

apprezzando:

gli sforzi compiuti dall'amministrazione della difesa nel dare sollecita attuazione alle previsioni della legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante «delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia»;

osservato:

il dibattito generato dalla presentazione al Parlamento delle bozze recanti i decreti delegati attuativi della legge delega di revisione dello strumento militare nazionale sopracitata, in particolare in merito agli scivoli agevolati che vi si prefigurano a vantaggio di alcune categorie del personale militare da esodare;

esprimendo:

dubbi in merito all'opportunità, ventilata nelle bozze dei decreti delegati attuativi della legge 31

dicembre 2012, n. 244 all'esame delle «competenti commissioni parlamentari, che sia garantito ad alcune categorie di personale militare in esubero un trattamento pensionistico pari all'85 per cento dell'ultima retribuzione, cumula bile con eventuali proventi di attività intraprese ad altro titolo;

considerando:

altresì, lo stato di crisi in cui versa il Paese ed i sacrifici richiesti a buona parte dei lavoratori, assoggettati recentemente al repentino innalzamento dell'età pensionabile al fine di reperire risorse economiche da destinare alla stabilizzazione della finanza pubblica;

stigmatizzando:

l'incompatibilità di eventuali nuovi scivoli privilegiati verso il pensionamento con i basilari principi dell'equità sociale;

impegna il Governo:

ad intervenire in sede di esercizio della delega di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 244 affinché il trattamento eventualmente assicurato al personale militare anticipatamente esodato non superi il 70 per cento dell'ultima retribuzione, in nome di inderogabili esigenze di giustizia sociale.

G/1120/90/5

COMAROLI, MUNERATO, BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

esaminato il provvedimento in titolo;

preso atto dell'intervento recato dal comma 9 dell'articolo 15 del provvedimento medesimo, recante l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 3-5 giugno 2013, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del contributo di perequazione sulle pensioni oltre i 90 mila euro ex articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito; con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011;

ricordato quanto dichiarato recentemente il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giovannini, definendo tali trattamenti pensionistici «quelle pensioni il cui elevato importo appare stridente nell'attuale contesto socio-economico e di sacrifici imposti alla generalità della popolazione»;

rammentato altresì che trattasi di pensioni erogate con il calcolo retributivo, vale a dire che centinaia di magistrati, ambasciatori, docenti universitari, alti funzionari, avvocati dello Stato, dirigenti pubblici, ammiragli, generali, giornalisti, notai, manager pubblici e privati, percepiscono un guadagno che eccede e di tanto la quota di contributi effettivamente versati durante la carriera professionale;

ritenuti tali trattamenti pensionistici già di per sé una manifestazione di iniquità sociale e pertanto pienamente condivisibile il contributo di solidarietà sulle cosiddette pensioni d'oro previsto dal comma 4 dell'articolo 12 del disegno di legge di stabilità all'esame;

impegna il Governo:

a prevedere una forma di riconoscimento al merito a quanti tra le categorie interessate dalla disposizione di cui al comma 15 dell'articolo 9 menzionato in premessa intendano rinunciare alla restituzione del prelievo subito, per effetto delle disposizioni di legge ex articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, consapevoli di aver contribuito con il loro gesto.al processo di superamento della crisi economica in atto.

G/1120/91/5

COMAROLI, MUNERATO, BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

esaminato il provvedimento in titolo;

considerate le misure di razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche e nel pubblico impiego di cui agli articoli, rispettivamente, 10 e 11 del medesimo provvedimento;

valutate le predette misure alla luce del dibattito scaturito dalla presentazione alle Camere delle bozze recanti i decreti delegati attuativi della legge delega n. 244 del 2012, riguardo alla previsione di uno scivolo pensionistico agevolato in favore di alcune categorie del personale militare da esodare, che comporterebbe tutt'altro che una razionalizzazione della spesa pubblica;

preso atto altresì che l'intervento di cui all'articolo 7, comma 2, del disegno di legge di stabilità, nel limitare la salvaguardia pensionistica ad un contingente di solo sei mila esodati, non è esaustivo del problematica, giacché ancora circa 250 mila lavoratori esodati restano fuori da ogni tutela reddituale, pensionistica e da ammortizzatore sociale;

impegna il Governo:

a dare precedenza, nel riconoscimento di eventuali benefici previdenziali e/o scivoli pensionistici; ai lavoratori esodati del settore privato vittime delle disposizioni di legge introdotte dall'allora Ministro Fornero.

G/1120/92/5

CONSIGLIO, COMAROLI, BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

l'articolo 10, comma 15, estende alle grandi imprese la possibilità di finanziamento da parte di Cassa depositi e prestiti, prevista dall'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, a favore delle sole piccole e medie imprese;

la norma in questione permette alla Cassa depositi e prestiti di utilizzare la provvista di risparmio postale per operazioni di finanziamento a favore delle PMI operate dagli istituti di credito;

la modifica dell'articolo 3, comma 4-bis, del suddetto decreto-legge, che serve a contrastare lo stato di crisi in cui versano alcune grandi imprese, rischia di far affluire minori risorse in favore delle PMI;

le PMI, a causa del prolungarsi della crisi, sono in uno stato di profonda sofferenza; molte di loro sono ormai condannate alla chiusura a causa della scarsa liquidità di cui dispongono, anche per le difficoltà di accesso al credito bancario;

la sempre più stringente attenzione verso la tutela delle banche ha progressivamente inciso sul rilascio di liquidità da parte di quest'ultime, determinando un vero e proprio ristagno economico che sta compromettendo la possibilità da parte delle imprese di improntare nuovi investimenti, e conseguentemente di programmare la propria crescita;

secondo i dati forniti da Confindustria, il credito erogato alle imprese nell'agosto 2013 è risultato dell'otto per cento più basso rispetto a settembre 2011. Appaiono quindi necessari opportuni interventi per rafforzare la capacità di credito in favore delle PMI;

la perdita di competitività delle PMI, che sono il motore dell'economia italiana, ha ricadute importanti sul Paese, sia in termini produttivi che occupazionali,

impegna il Governo:

ad adottare immediate misure di sostegno alle piccole e medie imprese adottando tutti gli strumenti necessari affinché venga garantito un effettivo accesso al credito nei loro confronti.

G/1120/93/5

CONSIGLIO, ARRIGONI, COMAROLI, BITONCI, BISINELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

il comma 7, dell'articolo 6, del presente disegno di legge, proroga al 31 dicembre 2014 le

attuali agevolazioni fiscali in materia di efficientamento energetico e ristrutturazioni edilizie, prevedendo, a partire dal 2015, una graduale riduzione delle stesse;

le suddette misure appaiono insoddisfacenti e poco incisive anche in relazione al fatto che non sono strutturali;

i risultati fino ad oggi ottenuti con lo strumento delle detrazioni fiscali sono stati molto importanti, rappresentando un valido strumento di supporto alla crescita e allo sviluppo delle imprese che operano in numerose attività connesse ai settori interessati;

secondo un'indagine del Cresme ? Enea, lo scorso anno il volume complessivo di interventi connessi alle sole agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici è stato pari 1.400.000, per un totale di 17 miliardi di euro di investimento complessivi ed ha interessato soprattutto piccole e medie imprese nell'edilizia e nell'indotto;

dal punto di vista occupazionale, il regime delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, ha contribuito a creare ogni anno 55 mila posti di lavoro nei settori interessati, con particolare riferimento a quello dell'edilizia;

i positivi effetti delle detrazioni ricadono su tutto il sistema economico del Paese in quanto le stesse non solo rappresentano un importante sostegno al rilancio dei consumi ma contribuiscono anche all'emersione del sommerso in settori ritenuti strategici per la ripresa economica, come quello edile,

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti indirizzati a rendere immediatamente strutturali e a regime gli incentivi finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l'adeguamento antisismico e .la messa in sicurezza degli edifici, nonché per l'incremento del loro rendimento energetico.

G/1120/94/5

CONSIGLIO, COMAROLI, BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

l'articolo 3, della legge di stabilità 2014, contiene le misure volte a sostenere il sistema delle imprese , le quali appaiono assolutamente inefficaci, anche per la ridotta dotazione finanziaria che contengono, a contrastare la crisi in cui queste versano;

uno dei settori maggiormente colpiti dalla crisi è quello manifatturiero;

il settore ha un ruolo di traino dell'economia del Paese, inglobando l'eccellenza della piccola e media impresa italiana che-è rappresenta da oltre 450 mila artigiani e piccoli imprenditori, i quali danno lavoro a quasi 2 milioni di addetti e realizzano un valore aggiunto di 60 miliardi;

la competitività del settore è minacciata, oltre che dal prolungarsi della crisi, anche dalla presenza sui mercati internazionali di prodotti contraffatti e di bassissima qualità, provenienti principalmente dai paesi del sud-est asiatico, come la Cina;

le economie di questi paesi da tempo minacciano l'Italia e l'Europa con politiche commerciali aggressive favorite da bassissimi costi di produzione, anche legati alla violazione dei diritti umani e dei più elementari standard di sicurezza del lavoro, della salute e dell'ambiente;

l'affermazione delle imprese nazionali sul mercato internazionale deve avvenire in-primo luogo attraverso l'adozione di iniziative di contrasto alla contraffazione e di maggiore tutela delle produzioni artigianali di qualità,

impegna il Governo:

ad adottare una strategia che porti all'affermazione delle imprese nazionali sul mercato internazionale attraverso l'adozione di. politiche di contrasto alla contraffazione e di tutela della produzione artigianale di qualità ed il made in Italy.

G/1120/95/5

CONSIGLIO, CENTINAIO, COMAROLI, BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

il provvedimento in esame non contiene indirizzi precisi per il sostegno del settore del turismo, anche attraverso lo stanziamento di adeguate risorse;

il settore del turismo è strategico per l'economia del Paese. Il contributo del turismo al prodotto interno lordo dell'Italia ammonta ad oltre 130 miliardi di euro (circa il 9 per cento della-produzione nazionale) con e le persone impiegate in questo settore sono circa 2,2 milioni (un lavoratore su dieci);

la contrazione dei consumi nel settore turistico ha avuto ripercussioni sull'industria turistica o Per la stagione 2013, si stimano perdite per 2,7 miliardi di euro di fatturato; le notizie più allarmanti riguardano l'occupazione stagionale, per cui si prevede un calo di 250-300 mila unità;

in questo contesto bisogna anche considerare che il patrimonio alberghiero in molti casi appare obsoleto e non più rispondente alle esigenze dei consumatori, richiedendo la realizzazione di ingenti investimenti;

sarebbe opportuno promuovere un intervento normativo che punti in primo luogo a favorire gli interventi per l'ammodernamento delle strutture alberghiere, necessari per restituire un nuovo impulso allo sviluppo dell'offerta turistica, che sia rinnovata e di maggiore qualità,

impegna il Governo:

ad individuare specifici indirizzi e risorse finanziarie adeguate per il sostegno del settore turistico, con particolare riferimento all'attuazione di iniziative per la riqualificazione e l'ammodernamento delle strutture alberghiere presenti in Italia.

G/11201/96/5

CANDIANI, COMAROLI, BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

il provvedimento in esame non contiene indirizzi strategici in favore del settore energetico;

gli alti costi energetici sostenuti dall'Italia rappresentano una delle maggiori cause dello svantaggio competitivo del Paese rispetto agli altri Paesi europei;

dall'analisi dell'attuale quadro normativo del mercato libero dell'energia elettrica e del gas, con particolare riferimento al settore domestico e delle piccole e medie imprese, emergono alcune specifiche criticità che richiedono interventi mirati dapprima sull'AEEG, per rendere fluido il mercato in concorrenza, e poi sulla vendita per sanzionare i comportamenti lesivi dei diritti dei consumatori;

la peculiarità dei mercati dell'energia elettrica e del gas, sempre più strategici nell'economia complessiva italiana ed europea, rende necessario un monitoraggio attento e costante delle offerte contrattuali e delle relative condizioni generali applicate nel mercato libero stante l'asimmetria delle posizioni tra venditore e contraente dove ad un contratto, di fatto per adesione, corrisponde una posizione di evidente svantaggio del consumatore la cui scelta si limita alla sola possibilità di accettazione o rifiuto delle condizioni proposte senza possibilità reale di trattativa,

impegna il Governo:

ad intraprendere i necessari provvedimenti di indirizzo all'AEEG al fine di:

? perseguire una concreta eliminazione delle posizioni di rendita da parte degli ex monopolisti a partire dall'utilizzo di ogni elemento fuorviante una chiara distinzione tra competitors del mercato;

? ottenere un maggiore controllo sull'efficienza delle imprese di distribuzione in regime di monopolio naturale con regole stringenti circa la lettura dei misuratori, sia nel settore gas che in quello dell'energia elettrica, al fine di avere una fatturazione dei consumi reali e non stimati (causa dell'80 per cento del contenzioso tra imprese e consumatori);

? adottare controlli più stringenti sull'attività di vendita in outsourcing dell'energia elettrica e

del gas con diretta responsabilità dell'azienda madre assegnataria del mandato di vendita;

? garantire una rigorosa sanzione, anche di natura economica, in caso di mancato rispetto della normativa vigente, soprattutto in caso di pratiche commerciali scorrette attuate al fine di estorcere il consenso al contratto nel mercato libero;

? attivare un potenziamento della rete di informazione e formazione dei consumatori finali e delle piccole e medie imprese mirata a prevenire il contenzioso e facilitare il travaso effettivo dei consumatori nel mercato libero attraverso scelte di consumo consapevole, avvalendosi anche delle istituzioni territoriali (CCIAA, associazioni consumatori, sportelli comunali ecc.);

? assicurare interventi di rinforzo del quadro sanzionatorio nei confronti delle società di distribuzione in caso di violazione delle norme previste sulla lettura obbligatoria dei misuratori (da remoto per l'energia elettrica e rilevazione fisica per il settore gas);

? potenziare il quadro sanzionatorio nei confronti delle imprese che adottano comportamenti commercialmente scorretti in rinforzo del procedimento instaurato dall'AEEG con la delibera 153/2012/R/com (adozione di misure preventive e ripristinatorie nei casi di contratti ed attivazioni non richieste di forniture di energia elettrica e/o gas naturale);

? individuare uno schema di indennizzi risarcitori, equo e prestabilito, a fronte di comportamenti scorretti e/o inadempimenti contrattuali e non da riconoscere al consumatore in caso di accertata violazione delle condizioni pattuite e delle norme generali previste.

G/1120/97/5

CROSIO, COMAROLI, BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

la Tabella C del provvedimento in esame, alla voce Diritto alla mobilità, stanzia 8.328.000 per il 2014 per lo sviluppo e la sicurezza del trasporto aereo;

sul territorio italiano sono presenti 96 aeroporti come riportato dal sito ufficiale dell'Enac, molti dei quali di dimensioni esigue e con un traffico passeggeri irrisorio. Alcune indagini sul tema rivelano che negli ultimi anni sono circa 40 gli scali con un traffico superiore a 10.000 passeggeri e meno di 30 hanno movimentato un traffico superiore ai 500 mila passeggeri;

nella Regione Lazio, mentre l'aeroporto di Ciampino riceve, pur avendo forti limiti di crescita strutturali, più di 2 milioni di euro pubblici annui per il servizio assistenza volo e i pompieri, è in previsione l'apertura di un nuovo scalo a Viterbo. Nella Regione Toscana, oltre all'aeroporto di Firenze e di Pisa, sembra essere in progetto anche un aeroporto a Siena. Sull'asse Torino ? Venezia ogni 50 chilometri c'è una pista di atterraggio;

notizie recenti riportano l'intenzione di aprire due nuovi micro aeroporti sul territorio nazionale nelle città di Parma e Cuneo;

la Regione Lombardia sta cercando di differenziare i business in modo preciso così da garantire la sopravvivenza dei vari scali: Malpensa dovrebbe diventare l'hub intercontinentale, Linate il city airport per i voli a breve raggio, Bergamo la capitale dei low cost e Brescia lo snodo per le merci;

il forte aumento del traffico previsto al 2030 (si dovrebbe passare dagli attuali 130 milioni di passeggeri a un traffico compreso fra 243 e 295 milioni con incrementi compresi tra 1'87 e il 127 per cento) è un potenziale straordinario che metterebbe l'Italia in linea con i più importanti Paesi europei, ma rischia di essere perso se non si adegua rapidamente la capacità dei nostri scali aeroportuali più importanti. Da un'analisi fatta da un importante agenzia, sembra che Fiumicino possa raggiungere la saturazione già nel 2017;

una concentrazione del traffico aereo su un numero di scali limitati eviterebbe investimenti infrastrutturali di collegamento costosi e poco utili, puntando a mettere in rete e collegare fra loro le infrastrutture davvero fondamentali, come l'alta velocità ferroviaria e gli aeroporti intercontinentali;

impegna il Governo:

ad intervenire nel settore aeroportuale con un piano programmatico che porti alla definizione di macro aree di interesse strategico in cui concentrare il traffico aereo, rispondendo così al duplice obiettivo di razionalizzare i contributi pubblici erogati a favore di scali sottoutilizzati e contribuendo al contempo allo sviluppo del territorio secondo una logica di differenziazione dell'offerta.

G/1120/98/5

CROSIO, COMAROLI, BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

il provvedimento in esame, all'articolo 6 prevede misure fiscali per il lavoro e per le imprese, al fine di dare nuovo impulso al settore produttivo nazionale e generando in tal modo un importante ritorno in termini di occupazione;

la possibilità di prevedere una tassa per gli over the top, ossia i provider di contenuti che generano un altissimo livello di traffico dati, basata proprio sul traffico dati generato, è un'ipotesi che potrebbe portare grandi benefici in termini di entrate;

sta crescendo l'insofferenza nei confronti delle pratiche di cosiddetta «ottimizzazione» fiscale messe in atto dalle web company americane che sfruttano la varietà dei regimi fiscali in Europa per pagare tasse più basse sui fatturati miliardari registrati nei paesi in cui operano;

secondo i dati riportati ultimamente da un importante organo di stampa, nel 2012 Amazon, che in Italia opera con due società, ha pagato 717.320 euro con Italia Logistica (203 dipendenti) e 3-32.180 euro con la Corporate Service. Google non ha pagato alcunché di tasse, anzi risulta avere 5.454 euro di credito d'imposta, con la Technology Infrastructure e 1,8 milioni con Google Itlay (144 dipendenti), a fronte del mercato pubblicitario italiano di Google che tocca i 700 milioni Facebook, per il quale si stima una raccolta pubblicitaria di 35-40 milioni, ha dichiarato-un giro di affari di 131.037 euro con la Italy srl. Apple nel 2012 ha pagato 648 mila euro con la Apple Retail Italia (con un credito d'imposta di 3,177 milioni) e 5,529 milioni con la Apple Italia. Microsoft Italia ha chiuso il bilancio al30 giugno 2012 con un giro d'affari di 230 milioni, un utile di quasi 12 milioni e ha pagato tasse per poco più di 16 milioni;

il Presidente del Consiglio, parlando in Senato del Consiglio europeo del 27 e 28 giugno e sollevando la controversa questione della tassazione degli Over the top, ha spiegato Letta: «Il Governo sostiene pienamente l'obiettivo di rafforzare gli strumenti di lotta alla frode e all'evasione fiscale internazionale. Il problema ha dimensioni sempre più globali e dunque impone risposte coordinate a livello internazionale. Per questo l'Unione deve promuovere i principi della trasparenza fiscale, nonché dimostrare la propria leadership, mettendo in atto misure efficaci di contrasto alla frode e all'evasione»;

molti operatori europei di telecomul1icazioni hanno chiesto ufficialmente all'International Telecommunications Union (ITU), l'agenzia dell'ONU che si occupa di definire gli standard nelle telecomunicazioni, che i service provider paghino una tassa per il traffico dati generato;

impegna il Governo:

a mettere in atto tutte le azioni necessarie al fine di prevedere sistemi di tassazione delle attività trasnazionali, ivi comprese quelle connesse alla raccolta pubblicitaria, basati su adeguarti sistemi di stima delle quote di attività imputabili alla competenza fiscale nazionale.

G/1120/99/5

CROSIO, COMAROLI, BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

la Tabella C del provvedimento in esame, alla voce Diritto alla mobilitò, stanzia 8.328.000 per

il 2014 per lo sviluppo e la sicurezza del trasporto aereo;

il traffico aereo di linea fra due Stati è regolamentato da-accordi bilaterali, articolati in base a schemi fissi, sottoscritti dai Governi dei due Paesi interessati e che attraverso la stipula di un accordo bilaterale viene sancito un regime regolamentare che definisce la quantità di voli offerti, il numero dei soggetti ammessi ad operare e il numero di destinazioni servite tra i due Paesi;

l'area di Milano e del Nord Italia subisce attualmente forti limitazioni in termini di accessibilità aerea dovute all'attuale configurazione degli accordi bilaterali vigenti che, di fatto, ostacolano o impediscono il concreto sviluppo del trasporto aereo in tale area, attraverso la predeterminazione del vettore designato (monodesignazione), la limitazione delle frequenze e dei punti di accesso;

ogni anno, per carenza di offerta di attuali operatori, in primis Alitalia, sulla tratta New York-Malpensa, il Paese perde 150.000 passeggeri, che sono costretti ad utilizzare gli hub di Zurigo, Parigi o Francoforte, con danno calcolabile in centinaia di milioni di euro, in materia di mancato pil generato e di minori introiti per le casse dello Stato;

la previsione di un piano programmatico per il rilancio di Malpensa, anche rinegoziando gli accordi bilaterali per l'attivazione di nuove rotte, è quanto mai urgente se l'Italia vuole mantenere una posizione importante a livello europeo. L'aeroporto di Lugano, che nei primi 5 mesi del 2011 ha registrato un incremento del 14 per cento dei voli privati rispetto all'anno precedente, è stato definito dagli svizzeri una valida alternativa agli hub milanesi;

incrementare i voli intercontinentali da Malpensa sarebbe sicuramente un grande vantaggio e potrebbe dare un ulteriore impulso ai rapporti commerciali con l'estero, offrendo prospettive solide alle nostre imprese e, soprattutto nell'attuale frangente economico che sta vivendo il nostro Paese, sembra più che mai fondamentale investire in settori che possono restituire, in termini immediati, benefici economici ed occupazionali e dare nuovo slancio per la competitività e la crescita;

l'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», all'articolo 5-bis, prevede che il Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri, promuova la definizione di nuovi accordi bilaterali nel settore del trasporto aereo, nonché la modifica di quelli vigenti, al fine di ampliare il numero dei vettori ammessi ad operare sulle rotte nazionali, internazionali e intercontinentali, al fine di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali e dei collegamenti internazionali necessari allo sviluppo del sistema produttivo e sociale delle aree interessate, nonché ad ampliare il numero delle frequenze e destinazioni su cui è consentito operare a ciascuna parte, dando priorità ai vettori che si impegnino a mantenere i predetti livelli occupazionali;

in data 1 febbraio 2011, la Commissione Europea ha prodotto un documento in cui esplicita che la materia degli accordi di traffico aereo non comporta l'esercizio di competenze di esclusiva titolarità dell'Unione Europea e che la regolazione spetta invece al governo nazionale;

impegna il Governo:

al fine di restituire al nostro Paese un ruolo centrale nel panorama europeo e mondiale a livello di traffico passeggeri e merci, ad intraprendere-ogni azione necessaria affinché si pervenga ad una ridefinizione dei vigenti accordi bilaterali, anche concedendo i diritti di quinta libertà in modo da rendere competitivo e concorrenziale il settore del trasporto aereo, garantendo l'effettiva liberalizzazione dei diritti di traffico con riguardo al numero dei vettori designati, al numero delle frequenze consentite e al numero dei punti di accesso, attivandosi al contempo per aumentare l'offerta di traffico dei voli intercontinentali dall'aeroporto di Malpensa.

G/1120/100/5

GIACOBBE, MICHELONI, TURANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

in data 2 Febbraio 2010 è stato firmato a Gerusalemme l'Accordo tra Italia e Israele sulla previdenza sociale;

con lettera numero di protocollo 190425 del 30 Agosto 2013 il Ministro Bonino rispondendo ad un sollecito su suddetto Accordo rispondeva che l'iter della ratifica dell'Accordo fino a quel momento non era stato perfezionato a causa delle ridotte disponibilità finanziarie e che la questione comunque rimaneva alla attenzione del Ministro;

come si evince nella Tabella A del disegno di legge di stabilità, la stessa, da indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente, sono previsti con riferimento al MAE accantonamenti di 46,2 milioni di euro per il 2014, nonché di 41,5 milioni per il 2015 e per il 2016, destinati a far fronte essenzialmente agli-oneri derivanti da autorizzazioni alla ratifica di Accordi internazionali;

tutto ciò premesso impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le iniziative necessarie alla destinazione delle somme del alla ratifica dell'Accordo tra Italia e Israele sulla previdenza sociale firmato a Gerusalemme il 2 febbraio 2010.

G/1120/101/5

CROSIO, COMAROLI, BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

l'articolo 4 del provvedimento in esame prevede interventi in materia di finanzia menti per infrastrutture e trasporti, anche se tali finanzia menti risultano assai esigui rispetto al reale fabbisogno del settore;

l'articolo 10 prevede misure finalizzate alla razionalizzazione della spesa pubblica, ma non vengono previsti interventi nel settore dei trasporti, quando invece sarebbe auspicabile affiancare gli interventi di finanziamento previsti all'articolo 4 con interventi che realizzino risparmi di spesa, sempre nel settore dei trasporti;

l'attuale compresenza del pubblico registro automobilistico (PRA) e dell'Archivio nazionale dei veicoli comporta, oltre ad una incomprensibile duplicazione della burocrazia, anche ad una indecente duplicazione dei costi;

negli altri Paesi europei non esiste un pubblico registro automobilistico per la registrazione dei veicoli, ma esistono archivi in cui sono registrati i dati tecnici e di proprietà, così come esiste in Italia l'archivio nazionale veicoli, istituito ai sensi degli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che tiene nota di tutte le variazioni di proprietà, le revisioni, le informazioni sui proprietari, gli incidenti. In Italia però, i proprietari dei veicoli già-registrati all'archivio nazionale, devono nuovamente fare una registrazione del mezzo presso il pubblico registro automobilistico;

il DPR n. 358 del 2000, all'articolo 1 dispone che «in attesa della riforma del regime giuridico degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi e del conseguente riordino amministrativo, viene istituito lo sportello telematico dell'automobilista, allo scopo di semplificare i procedimenti relativi all'immatricolazione, alla relmmatricolazione, alla registrazione della proprietà, ai passaggi di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei loro rimorchi,»;

tuttora la riforma del regime giuridico e il conseguente riordino amministrativo degli autoveicoli e motoveicoli non è avvenuta e una semplificazione delle procedure relative a immatricolazioni e atti di proprietà sembra necessaria e improcastinablle;

impegna il Governo:

al fine di consentire un risparmio di spesa nel settore dei trasporti, a mettere in atto tutte le azioni necessarie per far sl che i mutamenti riguardanti l'intestazione dei veicoli, secondo quanto previsto dal Codice della strada, e gli eventi giuridico-patrimoniali sui veicoli medesimi, si registrino unicamente presso l'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articolo 225 e 226 del Codice della

strada, procedendo quindi contestualmente alla soppressione del Pubblico Registro Automobilistico e al trasferimento presso l'Archivio nazionale dei compiti e delle funzioni fino ad oggi attribuite al Pubblico registro medesimo.

G/1120/102/5

CROSIO, COMAROLI, BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

le emittenti televisive locali (quelle con dignità di impresa in termini di fatturato e dipendenti) che esercitano da sempre un'importante funzione a salvaguardia della libertà d'informazione e contribuiscono alla valorizzazione culturale e allo sviluppo del territorio rischiano di sparire a causa del drammatico calo della raccolta pubblicitaria;

la raccolta della:pubblicità locale e nazionale ? principale fonte di entrata del settore televisivo privato ? è infatti diminuita in termini percentuali di oltre il 40 per cento rispetto al biennio precedente;

in conseguenza di ciò, oltre il 50 per cento delle emittenti televisive locali operanti sono state costrette ad aprire procedure di cassa integrazione, mobilità e licenziamento per i loro dipendenti e rischiano di non poter proseguire la loro attività;

l'assenza di iniziative governative di rilancio del mercato, come ad esempio l'introduzione del credito di imposta per nuovi investimenti pubblicitari, non consente la ripresa del settore;

per la sopravvivenza e lo sviluppo delle emittenti televisive locali sono stati fondamentali i contributi erogati ai sensi della legge n. 448 del 1998: queste risorse hanno consentito alle emittenti locali di crescere sia in termini quantitativi, mediante nuove assunzioni, sia in termini qualitativi soprattutto con riferimento all'offerta di servizi informativi;

queste misure di sostegno, che negli anni 2008 e 2009 ammontavano a 150 milioni di euro, a causa di tagli diretti e lineari contenuti in interventi normativi in materia finanziaria sono in costante riduzione. Gli ultimi tagli hanno previsto, relativamente al biennio 2013 e 2014, la diminuzione complessiva del contributo di ulteriori 50 milioni di euro;

l'A.S. 1121 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e Bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016» prevede che per le misure di sostegno all'emittenza locale (capitolo 3121 Ministero dello Sviluppo Economico) vengano stanziati complessivamente 39.515.799 euro per l'anno 2014, 37.266.110 euro per l'anno 2015 e 42.562.143 euro per l'anno 2016;

un'ulteriore riduzione dei contributi alle TV Locali, decreterebbe il definitivo tracollo del settore con drammatiche ed inevitabili ricadute in termini d'occupazione, in quanto, al fine di poter proseguire l'attività verrebbero aumentate notevolmente, da parte delle imprese, le richieste di cassa integrazione e licenziamenti;

l'ipotetico risparmio operato nel Bilancio dello Stato dalle riduzioni ai contributi per le emittenti locali verrebbe totalmente vanificato dal costo degli ammortizzatori sociali causati dalla chiusura delle attività;

questo Governo si è gia impegnato a sostenere il comparto dell'emittenza locale approvando un ordihe del giorno presentato dalla Lega Nord al Decreto del Fare, ma oggi sembra più che mai doveroso da parte del Governo far fronte agli impegni assunti e favorire la ripresa delle aziende in questo come in altri settori, contribuendo così al ripristino di un circolo virtuoso con ricadute positive anche per la piccola e media impresa che tornerebbe ad investire in pubblicità;

impegna il Governo:

a mettere in atto ogni azione necessaria al fine di reperire le risorse, quanificabili in 50 milioni di euro annuali, indispensabili per la salvaguardia di un comparto così importante come quello dell'emittenza televisiva locale, al fine di garantire la libertà d'informazione e contribuire atta valorizzazione culturale e allo sviluppo del territorio.

G/1120/103/5

MUNERATO, CROSIO, COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 4 autorizza la spesa di 335 milioni di euro in favore dell'ANAS ai fini dellamanutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete stradale;

la SS 434 Transpolesana è un'importante strada statale che collega Verona a Rovigo; il percorso, che ha una lunghezza di oltre 80 Km, inizia a Verona allacciandosi alla Tangenziale Sud tra le uscite dell'autostrada A4 di Verona Sud e Verona Est, attraversa i comuni della bassa veronese, entra in provincia di Rovigo nel comune di Giacciano con Baruchella, attraversa Badia Polesine, Lendinara, Villamarzana, dove è costruito lo svincolo dell'autostrada A13, e termina in una rotatoria in località Borsea del comune di Rovigo;

la strada, classificata come strada extraurbana principale, ha un tracciato a 2 corsie per senso di marcia;

la Transpolesana è nota per la storica incidentalità di alcuni tratti, fenomeno diminuito negli ultimi anni grazie all'installazione di guard-rail lungo l'intero percorso. Il numero delle vittime provocato da questa strada, nel solo tratto veronese, secondo un dato dell'ottobre 2008, ammonta a 139 persone;

negli ultimi anni lo stato di manutenzione della statale appare molto compromesso in termini di degrado del manto stradale, tanto che si è reso necessario abbassare il Iimite di velocità da 110 km/h a 70 km/h, in svariati punti, specie nel tratto in provincia di Rovigo;

la crisi economica in atto, che ha comportato un generale spostamento dei flussi di traffico dalla rete autostradale a pagamento verso la viabilità statale, e l'inizio della stagiane estiva hanno fatto registrare un sensibile incremento del traffico sulla SS 434. verso mare, diretto a bypassare il circuito A/22-A/14 Verona/Bologna/Ancona;

tale incremento di traffico ha reso ancora più evidente lo stato di usura del manto stradale e ha messo in crisi la possibilità di mantenimento dei minimi standard di sicurezza stradale;

i cittadini locali e le aziende lamentano disagi insopportabili con gravi ripercussioni negative sul tessuto economico e sociale;

il Compartimento ANAS locale ha effettuato due interventi di somma urgenza per un totale di 400.000 euro e altre manutenzioni parziali per 110.000 euro e ha già appaltato per il mese di luglio lavori per 3,5 milioni di euro; tali interventi rappresentano una risposta significativa per un tratto di soli 25 Km;

il Compartimento ha in programma ulteriori interventi per una spesa di 8 milioni di euro. ancora non finanziati;

da notizie locali,sembra che la realizzazione di interventi a carattere definitivo su tutti i sottofondi stradali comporterebbe una spesa totale pari a circa 30 milioni di euro;

il Governo, con l'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, ha previsto l'attuazione di un programma di interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale di interesse nazionale in gestione all'ANAS Spa, riconoscendo che tale rete soffre di un significativo debito manutentorio e che richiede. in particolare. interventi di messa in sicurezza e ripristino delle opere; si prevede la diffusione degli interventi sull'intero territorio nazionale attraverso la sottoscrizione di una Convenzione da parte dell'ANAS 8pa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da approvare con.decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

lo stesso Ministro in indirizzo, nell'ambito della presentazione alle Camere delle proprie linee programmatiche, ha evidenziato la necessità di individuare risorse per la manutenzione della rete stradale,

impegna il Governo:

ad includere i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Strada Statale

434 Verona/Rovigo - Transpolesana nell'ambito dei programmi di manutenzione della rete stradale gestita dall'ANAS Spa, finanziati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge di stabilità 2014.

G/1120/104/5

ARRIGONI, COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che il comma 1 dell'articolo 5 destina le risorse disponibili già stanziate contro il rischio idrogeologico per interventi immediatamente cantierabIi, prevedendo un meccanismo di revoca agganciato alla mancata pubblicazione del bando o al mancato affidamento dei lavori;

considerato che le nuove risorse stanziate contro il dissesto idrogeologico ammontano a 180 milioni di euro per il triennio 2014-2016;

ritenuto indispensabile incrementare le risorse disponibili per far fronte all'altissimo livello di pericolosità del territorio nazionale in quanto risulta evidente che, se non si procederà al più presto ad effettuare un vasto piano di prevenzione e messa insicurezza del territorio, sarà sempre più difficile ed insostenibile fare fronte agli interventi di risarcimento e di ricostruzione delle opere distrutte o danneggiate a seguito di danni provocati dalle calamità naturali,

impegna il Governo:

ad attivare un programma di finanziamento pluriennale di interventi per il riassetto territoriale delle aree a rischio idrogeologico, incrementando le risorse destinate alla difesa del suolo.

G/1120/105/5

ARRIGONI, COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che il comma 1 dell'articolo 5 destina le risorse disponibili già stanziate contro il rischio idrogeologico e ulteriori 180 milioni di euro per interventi immediatamente cantierabili, prevedendo un meccanismo di revoca agganciato alla mancata pubblicazione del bando o al mancato affidamento dei lavori;

considerato che gli enti locali assumono un ruolo fondamentale ai fini della prevenzione del rischio idrogeologico e della manutenzione del proprio territorio e, spesso, nonostante abbiano la disponibilità delle risorse non riescono ad intervenire per il finanziamento e la realizzazione degli interventi a causa dei vincoli-imposti dal patto di stabilità interno,

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative per prevedere l'esclusione dai vincoli previsti dal patto di stabilità interno dei finanziamenti pluriennali e delle risorse provenienti dallo Stato, dalle regioni e di quelle proprie degli enti locali, destinate ad interve i di pr venzione, manutenzione del territorio e contrasto al dissesto idrogeologico.

G/1120/106/5

ARRIGONI, COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

il comma 2 dell'articolo 5 prevede l'istituzione di un apposito fondo da destinare al potenziamento della capacità di depurazione dei reflui urbani;

il piano individua gli interventi necessari ed i soggetti attuatori nonché le modalità di erogazione dei finanziamenti per fasi di avanzamento;

la dotazione del fondo è di soli 90 milioni di euro per il triennio 2014-2016, che si ritiene alquanto insufficiente per far fronte alle criticità del territorio nazionale,

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative per incrementare le risorse a disposizione da destinare al potenziamento della capacità di depurazione dei reflui urbani.

G/1120/107/5

ARRIGONI, COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

il comma 3 dell'articolo 5 prevede l'istituzione di un apposito fondo per un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dallo Stato in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007;

la dotazione del Fondo è pari ad euro 30 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015;

i siti inquinati di interesse nazionale (SIN) nel nostro paese sono 57 e ricoprono oltre il 3 per cento del territorio nazionale;

la tematica delle bonifiche dei siti inquinati di interesse nazionale (SIN) costituisce senza dubbio una problematica complessa, sia per la gravità delle tipologie di contaminazione sia per la correlata necessità di investire notevoli risorse private e pubbliche per ripristinarne lo stato di sicurezza, sia per il fatto che si tratta spesso di contaminazioni avvenute in date «storiche» e quindi determinate spesso da attività e produttori non più presenti sui siti,

impegna il Governo:

ad elaborare e attuare un Piano nazionale per le bonifiche dei 57 SIN dislocati sul territorio nazionale, che preveda puntuali investimenti con nuove infrastrutture ad alta sostenibilità ambientale, nonché a programmare e attivare finanziamenti pluriennali da parte dello Stato per i 57 SIN sul territorio nazionale, aumentando le risorse finanziarie pubbliche a disposizione e utilizzando i finanziamenti comunitari per far decollare il Piano nazionale delle bonifiche.

G/1120/108/5

ARRIGONI, COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

il comma 3 dell'articolo 5 prevede l'istituzione di un apposito fondo per un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dallo Stato in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007;

la dotazione del Fondo è pari ad euro 30 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015;

i siti inquinati di interesse nazionale (SIN) nel nostro paese sono 57 e ricoprono oltre il 3 per cento del territorio nazionale;

gli enti locali e le regioni intervengono sia con le risorse statali sia con proprie risorse per la messa in sicurezza di territori e situazioni locali di inquinamento, anche diversi dei SIN, e, spesso, nonostante abbiano la disponibilità delle risorse non riescono ad intervenire per il finanziamento e la realizzazione delle bonifiche a causa dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno,

impegna il Governo:

a sostenere gli enti locali e le regioni che con proprie risorse intervengono per la bonifica o messa in sicurezza dei territori inquinati, anche diversi dei SIN, prevedendo l'allentamento degli obblighi del patto di stabilità interno per gli investimenti locali utilizzati per la messa in sicurezza e riconversione industriale dei siti inquinati.

G/1120/109/5

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

il provvedimento in titolo prevede misure per lo sviluppo, nonché interventi a sostegno dell'imprenditoria giovanile;

al fine di consentire un ottimizzazione degli interventi su questo versante sarebbe auspicabile, nell'ambito del presente provvedimento, individuare ulteriori misure per lo sviluppo e il risparmio energetico ed ottimizzazione delle risorse, creando le condizioni affinché gli Enti Locali possano sviluppare dei programmi di intervento sul proprio patrimonio immobiliare- al fine di massimizzarne l'efficienza energetica e l'uso delle fonti rinnovabili di energia al fine di consentire un risparmio di energia con il conseguente risparmio sul bilancio dell'Ente proponente,

sarebbe pertanto ipotizzabile intervenire sul fondo di cui al comma l dell'articolo 57 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge conversione n. 134 del 7 agosto 2012, al fine di renderlo utilizzabile nell'ambito della programmazione unitaria ed alimentato con le risorse di provenienza comunitaria e quelle provenienti dalla quota nazionale di cofinanziamento;

in questo modo il Fondo diventa una misura di accelerazione per l'utilizzo dei fondi comunitari della programmazione 2007/2013 ed è destinato a diventare uno-strumento di ingegneria finanziaria per l'attuazione delle politiche di contenimento nell'uso delle risorse naturali nell'ambito della priorità «clima ed energia» fissata dalla Commissione Europea per la destinazione delle risorse della futura programmazione 2014/2020;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che l'istanza di accesso al fondo, di cui all'articolo 57 della del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge conversione n. 134 del 7 agosto 2012, limitatamente alle misure di cui al comma 1, lettera d) possa essere presentata dal soggetto pubblico proprietario degli immobili oggetto del progetto di intervento al fine di creare le condizioni affinché gli Enti Locali possano sviluppare dei programmi di intervento sul proprio patrimonio immobiliare al fine di massimizzarne l'efficienza energetica e l'uso delle fonti rinnovabili di energia al fine di consentire un risparmio di energia con il conseguente risparmio sul bilancio dell'Ente proponente.

G/1120/110/5

DI BIAGIO, ALBERTINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

il provvedimento in esame reca «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» introducendo misure di varia natura relative anche al finanziamento delle gestioni previdenziali, allo sviluppo e della coesione, nonché misure di carattere sociale e di rifinanziamento di esigenze indifferibili;

in tema di coesione sociale e gestioni previdenziali e assistenziali è opportuno evidenziare che sussistono attualmente delle forti criticità di natura operativa e funzionale in merito al personale afferente la polizia locale che si trova ad operare in realtà socioambientali, che contemplano l'esposizione a un'ampia varietà di situazioni potenzialmente rischiose quali rapine, incidenti od operazioni di polizia giudiziaria e di ordine pubblico;

difatti l'articolo 6 comma 1 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, ha previsto l'abrogazione, per il personale afferente la pubblica amministrazione, degli istituti «dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di

servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata», mantenendo li in deroga per alcune categorie particolarmente esposte a rischio indicate con la dicitura «personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico»;

la citata dicitura esclude dalle deroghe tutto il personale della polizia locale, afferente il comparto vigilanza degli enti locali, piuttosto che il citato comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, esponendo detto personale a gravi criticità sul piano della tutela dei propri diritti e rappresentando una grave ed ingiusta disparità di trattamento, che misconosce la difficile realtà socio-ambientale nella quale si trovano ad operare;

si tratta di circa 65.000 unità di personale di polizia locale, distribuite su tutto il territorio nazionale, le quali operano quotidianamente in situazioni di potenziale esposizione a rischio, analogamente ai loro colleghi afferenti i corpi di polizia di Stato, vigili del fuoco, croce rossa, Arma dei carabinieri, già tutelati dalla deroga;

è opportuno segnalare che ai fini di quanto sopra esposto, l'articolo 5 della legge quadro n. 65 del 1986 prevede, al comma 5, che gli addetti del servizio di polizia municipale possano «portare, senza licenza. le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di Servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4»;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune misure, anche di natura normativa, finalizzate ad un pieno riconoscimento dei diritti di tutela sul lavoro per il personale della polizia locale, includendo lo stesso tra le deroghe dell'articolo 6 comma 1 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 citato in premessa, iscrivendo altresì le corrispondenti risorse da destinare allo scopo sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate ovvero a identificare appositi capitoli di spesa e coerenti finanziamenti.

G/1120/111/5

DI BIAGIO, ALBERTINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

al fine di far fronte al crescente fabbisogno di personale operativo nell'ambito della Polizia di Stato, il Ministero dell'interno potrebbe utilizzare le graduatorie ancora vigenti dei concorsi pubblici già espletati a decorrere dal 2006 per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, ricorrendo a tali graduatorie quando si tratta di procedere all'assunzione di profili corrispondenti o analoghi a quelli previsti nei bandi dei concorsi ai quali si riferiscono le graduatorie medesime;

la suddetta ipotesi potrebbe garantire l'esigenza di economicità in capo all'Amministrazione sia la tutela del diritto del cittadino a ricoprire il ruolo per il quale è già risultato vincitore tramite concorso pubblico;

impegna il governo:

a valutare, per far fronte alle nuove esigenze assunzionali ogni utile iniziativa volta a consentire l'assunzione dei cittadini vincitori di concorsi già banditi ed espletati ? a partire dal 2008 ? e rientranti in graduatorie e non ancora transitati nei ruoli per cui hanno vinto il concorso, al fine di evitare che vengano indetti nuovi concorsi con conseguenti oneri a carico dell'amministrazione.

G/1120/112/5

DI BIAGIO, LUIGI MARINO, DALLA ZUANNA, FRAVEZZI, ZIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

l'Istituto Italo-Latino Americano (IILA), è un Organismo internazionale intergovernativo,

fondato nel 1966 con la firma di un Trattato dell'Italia con le venti Repubbliche dell'America Latina (Trattato ratificato dai Parlamenti dei Paesi firmatari) e svolge un importante ruolo nella cooperazione italo-latinoamericana contribuendo con sempre maggiore incisività a rinsaldare i tradizionali vincoli esistenti tra l'Italia e i Paesi dell'America Latina;

l'IILA rappresenta uno dei cardini strategici della politica estera dell'Italia nei confronti dei paesi della regione latinoamericana, collaborando attivamente anche alla realizzazione delle Conferenze Italia-America Latina e Caraibi e contribuendo in maniera determinante all'intensificarsi e rinsaldarsi delle relazioni con l'America Latina, come dimostrato dall'incremento dei contatti bilaterali, dalla cooperazione in materia di sicurezza, dallo sviluppo della rete delle Commissioni miste, presenti ormai in pressoché tutti i Paesi latinoamericani, dall'ingresso dell'Italia come osservatore al Sistema di Integrazione Centro Americano (SICA) ed al sistema dei Vertici Iberoamericani, e via dicendo;

l'attività dell'IILA interessa, in ultima istanza, un ambito, quale quello del rapporto tra America Latina e Unione-Europea e i meccanismi di integrazione regionale, nel quale l'approfondimento dei processi di integrazione, di pari passo con il rafforzamento dei rapporti può fornire risposte efficaci alle sfide economico sociali che il subcontinente ha dinanzi a sé;

a fronte dell'importanza del ruolo che l'IILA svolge attualmente, anche in materia di coordinamento sulle tematiche sopracitate, il contributo finanziario dell'Italia si è andato considerevolmente riducendo, anche in considerazione della congiuntura economica nazionale, passando dagli 8 miliardi di lire del 1995 ai 2.023.000 di euro del 2013;

la citata compressione delle risorse destinate ha determinato numerose misure di riorganizzazione e razionalizzazione interna, sia quanto a strutture sia quanto al personale, passato dai 110 dipendenti previsti dal trattato istitutivo agli attuali 40. Una situazione che determina oggettive criticità operative, pregiudicando l'effettiva operatività dell'istituto;

la citata impasse operativa, nonché l'eventuale perseguimento di una linea di restrizione delle risorse destinate all'istituto, rappresentano, di fatto, una rinuncia alla concezione politica che ispirò la Convenzione istitutiva dell'ULA e alle azioni recentemente sviluppate per un ampliamento delle sue prospettive anche in campo comunitario, limitando così l'IILA a una funzione di «club» di Ambasciatori latinoamericani;

un'adeguata considerazione della valenza e delle potenzialità di un organismo intergovernativo quale l'IILAPULA, dovrebbe invece determinare un allargamento delle attività e degli scopi, in collaborazione con la Unione Europea ed altri organismi internazionali e un conseguente congruo stanzi a mento di risorse, per la parte di competenza annua dell'Italia, che consenta di reintegrare quanto originariamente statuito;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di ripristinare, sul pertinente capitolo dell'amministrazione di riferimento, uno stanziamento di risorse congruo con la mission, l'attività e gli obiettivi propri dell'Istituto.

G/1120/113/5

DI BIAGIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

il provvedimento in esame reca «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» introducendo misure di varia natura relative anche alla spesa delle amministrazioni pubbliche, al finanziamento di- oneri indifferibili e ad ulteriori finanziamenti;

in tema di amministrazione penitenziaria permangono ad oggi numerose criticità sia sul versante dell'adeguatezza delle strutture, sia sul versante delle condizioni di detenzione. Tali criticità assumono un carattere di maggiore gravità se si considera la delicata situazione dei minori residenti in carcere a motivo della detenzione dei genitori;

è opportuno ricordare che la legge 62/2011, recante «Modifiche al codice di procedura penale e alla legge n. 354 del 26 luglio 1975, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori» ? ha disposto, all'articolo 1, comma 1, che «Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza»;

la citata legge n. 62 del 2011 ha altresì disposto, per talune fattispecie, che il giudice possa disporre la custodia «presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano» e ha altresì stabilito che la pena possa essere espiata presso case famiglia protette, ove esse siano state istituite;

il Ministero della Giustizia ha emanato in data 8 marzo 2013 il decreto, di cui all'articolo 4 della legge n. 62 del 2011, recante «Requisiti delle case famiglia protette», che rappresentano una tappa importante nel cammino di applicazione della legge e apre significative opportunità nella prospettiva di tutela degli interessi e dei diritti dei minori, per un equilibrato sviluppo degli stessi, pur nelle gravi criticità che caratterizzano le circostanze detentive dei genitori;

desta tuttavia perplessità il fatto che l'articolo 4 della legge n. 62 del 2011 prevede che le citate strutture siano realizzate stipulando idonee convenzioni «senza nuovi oneri per la finanza pubblica», una circostanza che solleva il fondato dubbio che 1'intero progetto di tutela dei minori in carcere possa naufragare per la mancanza di adeguati investimenti;

a completamento del citato quadro applicativo della normativa vigente a tutela dei minori, si rende pertanto necessaria l'autorizzazione di spesa per le finalità di costruzione delle case famiglia protette e lo stanziamento di adeguati fondi, sui pertinenti capitoli del Ministero della Giustizia, da destinare a tal costruzione, secondo i requisiti di cui al citato decreto dell'8 marzo 2013, da realizzarsi anche mediante l'adeguamento di strutture preesistenti, da individuare anche nell'ambito dei beni e terreni confiscati alle organizzazioni di stampo mafioso;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di attivare le dovute misure, di natura normativa, finalizzate a consentire le necessarie autorizzazioni di spesa per la costruzione delle case famiglia protette, di cui alla legge n. 62 del 2011 citata in premessa) definendo altresì lo stanziamento di adeguati fondi) sui pertinenti capitoli delle Amministrazioni coinvolte) in particolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella missione« Infrastrutture Pubbliche e Logistica» per il programma «Opere Pubbliche e infrastrutture», da destinare a tale scopo, per una sempre maggiore tutela dei diritti del minore e per un sano sviluppo della relazione affettiva con il genitore, in situazioni di particolare gravità quali sono rappresentate dalle circostanze detentive.

G/1120/114/5

DI BIAGIO, ALBERTINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

il provvedimento in esame reca «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» introducendo misure di varia natura relative anche al finanziamento delle gestioni previdenziali, allo sviluppo e della coesione, nonché misure di carattere sociale e di rifinanziamento di esigenze indifferibili;

in tema di coesione sociale e gestioni previdenziali e assistenziali è opportuno evidenziare che sussistono attualmente delle forti criticità di natura operativa e funzionate in merito al personale afferente la polizia locale che si trova ad operare in realtà socioambientali, che contemplano l'esposizione a un'ampia varietà di situazioni potenzialmente rischiose quali rapine, incidenti od operazioni di polizia giudiziaria e di ordine pubblico;

difatti, l'articolo 6 comma 1 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, ha previsto

l'abrogazione, per il personale afferente la pubblica amministrazione, degli istituti «dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata», mantenendoli in deroga per alcune categorie particolarmente esposte a rischio indicate con la dicitura «personale appartenente al comporto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico»;

la citata dicitura esclude dalle deroghe tutto il personale della polizia locale, afferente il comparto vigilanza degli enti locali, piuttosto che il citato comparto sicurezza difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, esponendo detto personale a gravi criticità sul piano della tutela dei propri diritti e rappresentando una grave ed ingiusta disparità di trattamento, che misconosce la difficile realtà socio-ambientale nella quale si trovano ad operare;

si tratta di circa 65.000 unità di. personale di polizia locale, distribuite su tutto il territorio nazionale, le quali operano quotidianamente in situazioni di potenziale esposizione a rischio, analogamente ai loro colleghi afferenti i corpi di polizia di Stato, vigili del fuoco, croce rossa, Arma dei carabinieri, già tutelati dalla deroga;

è opportuno segnalare che ai fini di quanto sopra esposto, l'articolo 5 della legge quadro n. 65 del 1986 prevede, al comma 5, che gli addetti del servizio di polizia municipale possano «portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4»;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune misure, anche di natura normativa, finalizzate ad un pieno riconoscimento dei diritti di tutela sul lavoro per il personale della polizia locale, includendo lo stesso tra le deroghe dell'articolo 6 comma 1 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 citato in premessa, iscrivendo altresì le corrispondenti risorse da destinare allo scopo sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate ovvero a identificare appositi capitoli di spesa e coerenti finanziamenti.

G/1120/115/5

DI BIAGIO, AUGELLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che,

lo stanziamento di cui all'articolo 2 della legge 92 del 2004 pari originariamente a 100.000 euro annui, è stato oggetto di decurtazione ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 112 del 2008 che ha previsto i cosiddetti «tagli lineari» su taluni capitoli di bilancio dei Ministeri, coinvolgendo di fatto il capitolo 3631, tabella 13 del Ministero dei beni culturali entro il quale sono previsti gli stanziamenti determinati dalla legislazione a favore dell'Archivio Museo Storico di Fiume;

alla luce di quanto evidenziato, nell'attuale stato di previsione del Ministero dei beni culturali nell'ambito della missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21), programma 1.10 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10) le risorse destinata al finanziamento di cui alla legge 92 del 2004 ammontano a 36.610 per l'anno 2014, 34.826 per l'anno 2015 e 34.905 per l'anno 2016 con ovvie quanto deleterie conseguenze sulla funzionalità e sulle potenzialità dell'Archivio Museo; i cui progetti e la cui attività divulgativa hanno ottenuta plauso ed apprezzamento dal mondo istituzionale ed accademico;

sarebbe auspicabile un reintegro delle risorse che possa superare i limiti previsti dalla normativa del 2008 e che consenta, in assenza di ulteriori formule di sostegno e finanziamento, il proseguimento delle pregevoli attività dell'Archivio Museo, attualmente compromesse e notevolmente limitate, tenendo anche ulteriormente conto che l'Archivio Museo storico di Fiume con annessa biblioteca resta aperta 22 ore settimanali al pubblico gratuitamente;

impegna il Governo,

a valutare la possibilità di ripristinare, nell'ambito del provvedimento in titolo, un reintegro dei finanziamenti originariamente previsti a favore dell'Archivio museo storico di Fiume ai sensi dell'articolo 2 della legge 92 del 2004.

G/1120/116/5

DI BIAGIO, COLLINA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che,

l'articolo 1, comma 364, della legge n. 228 del 2012, «Legge di Stabilità 2013», si poneva a salvaguardia «della quota di produzione di energia elettrica da impianti alimentati a bioliquidi» e di garanzia «del rispetto degli obiettivi in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili imposti dall'UE», ma è stato modificato dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, che ha introdotto misure di carattere temporaneo e non strutturali per la salvaguardia e messa in sicurezza del comparto dei produttori di energia elettrica da bioliquidi;

sebbene sia stato introdotto un supporto temporaneo di due anni a far data dal 1º settembre 2013, attraverso un incremento percentuale dell'incentivo spettante, di contro si assiste ad una riduzione degli incentivi per gli anni successivi, legittimando una disciplina poco armonica e certamente non proporzionale rispetto al riconoscimento iniziale, configurandosi nel contempo come un meccanismo difficilmente sostenibile nel lungo termine dagli operatori del settore, poiché rischia di minare alla radice la sopravvivenza economica del settore produttivo, ne compromette le potenzialità e la capacità di pianificazione degli investimenti e della produttività, con conseguenti e gravi riflessi-economici, occupazionali oltre che produttivi per tutto il comparto;

l'articolo 1, comma 364 della legge di stabilità 2013 disponeva invece la rimodulazione degli incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da bioliquidi, finalizzata all'armonizzazione delle potenzialità degli impianti al rinnovato scenario economico-produttivo ed al mutato quadro normativo entro i quali erano chiamati ad operare, senza che da questo derivassero oneri per il bilancio dello Stato e oneri aggiuntivi sulla bolletta elettrica;

appare opportuno segnalare che la modifica di cui in premessa, abrogando una norma entrata in vigore il 1º gennaio 2013, avrebbe un valore retroattivo compromettendo in maniera deleteria la programmazione delle strategie industriali, dei piani di produzione e di approvvigionamento degli operatori del settore che avevano fatto legittimo affidamento sull'emanazione del decreto attuativo del Ministero dello sviluppo economico, il cui termine ultimo era fissato per il 30 gennaio 2013;

tale soppressione, oltre a provocare un danno economico e finanziario alle aziende, lasciando tutti gli operatori in una grave impasse operativa che rischia di fatto di decretare la chiusura di buona parte delle giovani e strategiche realtà operative diffuse sul territorio nazionale, reca profili di incompatibilità con il diritto europeo, in particolare con la direttiva 2009/28/CE, che impone agli Stati membri di garantire la «stabilità a lungo termine di cui le imprese hanno bisogno per effettuare investimenti razionali e sostenibili nel settore delle energie rinnovabili;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere ? nell'ambito del provvedimento in titolo ? una modifica a quanto disposto dal comma 7-bis dell'articolo 5 della legge 9 agosto 2013, n. 98 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 al fine di consentire, eventualmente, l'incremento percentuale dell'incentivo spettante previsto dallo stesso comma per un ulteriore anno e a riconoscere all'operatore la facoltà di poter applicare la riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante nel restante periodo di incentivazione, al fine di evitare che la riduzione possa compromettere in modo irreparabile l'economicità di impresa con gravi conseguenze sulle potenzialità produttive del settore.

G/1120/117/5

DI BIAGIO, ZIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che,

il provvedimento in esame dispone all'articolo 11 opportuni e condivisibili alleggerimenti del blocco del turn over previsto dalle disposizioni vigenti, per determinati comparti come quello afferente alla sicurezza «Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto» manifestando in maniera chiara l'opportunità di procedere ad una modifica sulla normativa in materia di nuove assunzioni qualora vi sia l'esigenza di incrementare l'efficienza del comparto in questione;

appare opportuno ulteriormente evidenziare che all'articolo 9 comma 16 si prevede l'autorizzazione nell'anno 2014, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già concluso alla data di entrata in vigore della presente legge;

in questo scenario si ritiene di dover sottolineare che il comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, dispone la proroga dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, evidenziando una non trascurabile attenzione del Governo verso un rinnovato quanto legittimo coinvolgimento delle professionalità «disattese» delle graduatorie attualmente in stand-by della pubblica amministrazione;

in questo scenario ben si inserisce l'ipotesi di concedere all'Ice-agenzia per la promozione adeguati strumenti finalizzati all'implementazione delle funzionalità dell'Agenzia alla luce dello scenario economico internazionale entro il quale il Paese è chiamato ad operare che si inseriscano nella mission del provvedimento in considerazione della sussistenza ? al momento ? di una graduatoria di vincitori di concorso valida dall'aprile 2010 che risulta pressoché inutilizzata ed il cui doveroso coinvolgimento potrebbe rappresentare un'ottima ed adeguata premessa per il rinnovamento delle dinamiche dì promozione del made in Italy in una congiuntura economica certamente complessa;

un tale orientamento ben si colloca nella cornice tracciata dall'attuale provvedimento che nella tabella C nella missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo» ha previsto un incremento di 9 milioni di euro per il capitolo 2530 recante le risorse per il finanziamento delle spese di funzionamento dell'Agenzia;

siffatta configurazione lascia emergere uno scenario in cui le progettualità ed i risultati nel compatto del1'intemazionalizzazione delle imprese italiane siano da massimizzare. Pertanto il progetto dell'implementazione di risorse umane, attingendo da una graduatoria vigente, è da considerarsi in linea con siffatta missione:

impegna il governo:

a valutare l'opportunità dì autorizzare nel provvedimento in titolo, in deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, l'Ice-Agenzia per la promozione ad assumere il personale appositamente selezionato mediante l'espletamento di concorso pubblico per posizioni a tempo indeterminato, così come individuato dalla relativa graduatoria in corso di validità.

G/1120/118/5

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

all'articolo 5 del provvedimento in titolo sono previste misure in materia di ambiente e tutela del territorio, nello specifico al comma 1 sono previsti interventi straordinari per la difesa del suolo;

appare opportuno evidenziare che ancora una volta nei giorni scorsi il territorio nazionale è

stato sconvolto da eventi precipitosi che hanno causato ingenti danni e soprattutto vittime;

la Commissione Europea nel 2009 ha adottato il Libro Bianco «Adattarsi ai cambiamenti climatici: verso un quadro d'azione europeo» attraverso il quale ha indirizzato gli Stati Membri ad elaborare le rispettive strategie di adattamento nazionali. Ad oggi risulta che questa strategia sia stata adottata da 15 Stati Membri;

il 21 dicembre 2012, il ministro dell'ambiente pro-tempore, presentò al CIPE una proposta di delibera recante le linee strategiche per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la sicurezza del territorio;

secondo quanto è dato sapere in riferimento alla suddetta proposta di delibera è stato programmato l'avvio di una rapida consultazione pubblica sugli «Elementi per una strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici»;

l'avvicendamento della nuova legislatura non ha consentito il prosieguo della suddetta progettualità;

appare presumibile che se la suddetta consultazione pubblica fosse stata svolta entro l'estate avrebbe permesso ai soggetti competenti di predisporre proposte concrete ed attuabili per finanziare il programma nell'ambito della legge di stabilità 2014;

impegna il Governo,

a stanziare adeguate risorse volte, al finanziamento del programma in premessa al fine di dare seguito alla proposta di delibera presentata al Cipe nel dicembre 2012.

G/1120/119/5

DI BIAGIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

il provvedimento in esame dispone tra l'altro, misure in materia di Razionalizzazione della spesa nel pubblico impiego;

RetItalia internazionale Spa è una società a partecipazione pubblica, il cui capitale è interamente posseduto dall'Ice-Agenzia per la promozione, e svolge compiti di analisi di fabbisogni, progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture, servizi e sistemi informativi a supporto dell'internazionalizzazione e dei processi gestionali interni all'ICE, consentendo la loro integrazione e interconnessione con sistemi esterni, nonché di fornitura di assistenza qualificata al personale dell'ICE e alle PMI italiane, proponendo soluzioni sempre all'avanguardia nel panorama ICT e ponendo la dovuta attenzione al corretto equilibrio tra costi e benefici;

il Ministero dello sviluppo economico ha assegnato a RetItalia internazionale Spa nel giugno 2011 e nell'aprile 2012 il portale Made in Italy, un sistema di commercio elettronico dei prodotti italiani sul mercato internazionale e l'Intemational Trade Hub ? Italia, un portale sponsorizzato dal «Tavolo strategico nazionale per la Trade-Facilitation», che consente alle imprese italiane di accedere da un unico punto a tutti i processi relativi all'internazionalizzazione;

a seguito della «spending review» il Ministero dello sviluppo economico ha dato indicazione di provvedere all'alienazione di RetItalia internazionale- Spa e ha posto come prerequisito una severa ristrutturazione della società, al fine di renderla appetibile al mercato;

in relazione alla natura in house di Retltalia internazionale Spa e delle limitate risorse rese disponibili alla Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, le professionalità e lo stesso patrimonio informatico, in gestione a RetItalia internazionale Spa, rischiano di andare dispersi in conseguenza dell'alienazione della società;.

appare ulteriormente opportuno segnalare che nella Tabella C del provvedimento in esame è stato previsto un ulteriore incremento delle risorse destinate al funzionamento dell'Ice-Agenzia per il triennio 2014-2016;

il Governo si è impegnato in più occasioni, accogliendo diversi ordini del giorno, a definire

soluzioni di garanzia nei confronti della suddetta società anche alla luce degli incrementi previsti dalla legge di stabilità 2013, rinnovati dal presente provvedimento, alle risorse dell'Ice-Agenzia»;

il suddetto impegno è stato ulteriormente rinnovato in data 6 agosto 2013 n in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

appare importante sottolineare che malgrado l'alienazione, Retitalia Internazionale spa continuerà a fornire servizi informativi all'Ice-agenzia attraverso un contratto quinquennale il cui valore massimo sarà pari a euro 15 milioni, che paradossalmente sarebbero sufficienti a coprire il costo dei lavoratori della Società;

malgrado le suddette premesse al momento risulta che sia stato già predisposto il bando, che con molta probabilità dovrebbe essere pubblicato nei prossimi giorni, finalizzato all'alienazione ad esterni della suddetta società, ma che lo stesso non preveda in alcun modo il rispetto delle garanzie del mantenimento e del rispetto delle professionalità finora maturate, disattendendo di fatto quanto garantito dal Governo:

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre interventi urgenti volti a sospendere la procedura di alienazione avviata dall'amministrazione al fine di subordinarla alla individuazione di una soluzione di garanzia occupazionale nei confronti dei lavoratori di Retitalia Internazionale SPA.

G/1120/120/5

DI BIAGIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede disposizioni di razionalizzazione nella pubblica amministrazione, introducendo misure relative al comparto dell'istruzione, dell'università e della ricerca anche per quanto riguarda la formazione e specializzazione post-lauream;

in riferimento alla citata materia sussistono numerose criticità relativamente ai percorsi abilitanti e all'accesso degli insegnanti alle neo-abilitati alle graduatorie per il reclutamento degli insegnanti;

l'attuale situazione contempla una molteplicità di percorsi abilitanti che richiedere un'attenzione mirata a garantire una tutela quanto più ampia possibile dei soggetti coinvolti, scongiurando l'inevitabile moltiplicarsi di ricorsi che potrebbe derivare da iniziative eventualmente esclusive;

in previsione dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento degli insegnanti, relative al triennio 2014/2015 ? 2016/2017, sarebbe auspicabile definire una misura unificata che consenta l'accesso alle suddette graduatorie a tutte le categorie di insegnanti che in questi anni hanno potuto conseguire l'abilitazione secondo le diverse fattispecie abilitanti disponibili: docenti che hanno conseguito l'abilitazione attraverso i percorsi abilitanti istituiti ai sensi del decreto ministeriale del 10 settembre 2010, n. 249, del Ministro dell'istruzione, del1'università e della Ricerca; docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso a cattedra di cui al DDG 24 settembre 2012, n. 82; docenti in possesso di laurea in Scienze della Formazione Primaria;

è, altresì, opportuno menzionare la situazione di coloro che già iscritti ai percorsi abilitanti, di cui al citato DM249/2010 e al DDG n. 58 del 25 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale concorsi n. 60 del 30 luglio 2013, banditi per l'anno accademico 2013/2014, conseguiranno l'abilitazione negli anni successivi a causa di ritardi procedurali e organizzativi derivanti dalla gestione burocratica dei percorsi stessi. Sarebbe auspicabile che a tali soggetti fosse consentita almeno la presentazione della domanda con riserva;

permangono inoltre numerose criticità in relazione ai percorsi abilitanti speciali (P AS), riservati ai docenti precari in possesso di determinati requisiti di servizio, di cui sono state definite opportune modalità di partecipazione con il decreto direttoriale n. 58 del 25 luglio 2013, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale concorsi n. 60 del 30 luglio 2013;

nell'ambito di tale decreto si ravvisava «l'esigenza di definire tempi e modalità di attuazione dei corsi speciali sopracitati, ai sensi dell'articolo 15 commi 1-bis e ss. del decreto ministeriale n. 249 del 2010 e di avviarne l'attivazione dal prossimo anno accademico 2013/2014 nelle more di una parziale revisione dei criteri di accesso ai corsi medesimi finalizzata alla inclusione dell'anno scolastico 2012/2013 nel novero degli anni scolastici utili per il calcolo del triennio di servizio richiesto»;

tale disposizione aveva anche lo scopo di porre fine, in linea con le disposizioni ministeriali in materia, ad una impasse operativa che interessa da tempo tanti precari della scuola nella presentazione delle domande per l'accesso ai PAS, attraverso l'avvio effettivo dei corsi di abilitazione e soprattutto il pieno riconoscimento del servizio prestato nel periodo precedente alla presentazione della domanda;

è opportuno segnalare che, allo stato attuale, la citata situazione di incertezza ed impasse permane, mancando ancora il provvedimento di cui al citato decreto direttoriale, una lacuna che rallenta e compromette ulteriormente, di fatto, l'avvio dei PAS creando sperequazioni che, oltre a riflettersi sull'organizzazione dei percorsi, esasperano ulteriormente un comparto che da tempo ormai attende risposte, in uno spirito di concretezza di cui troppe volte si sente la necessità nel contesto pubblico;

impegna il Governo:

a prevedere, in previsione dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento degli insegnanti, relative al triennio 2014/2015 ? 2016/2017 , una misura che consenta la presentazione della domanda di inserimento nella terza fascia delle suddette graduatorie alle tutte categorie di soggetti individuate in premessa e a procedere in tempi certi all'adozione del provvedimento di cui in premessa al fine di consentire l'avvio dei PAS, chiarendo altresì la situazione di coloro che hanno inoltrato regolare domanda di partecipazione, in merito all'inclusione dell'anno scolastico 2012/2013 nel novero degli anni scolastici utili per il calcolo del triennio di servizio richiesto.

G/1120/121/5

URAS, STEFANO, DE PETRIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

la crisi finanziaria ha messo in luce le criticità del sistema bancario nazionale e messo in crisi quegli istituti creditizi meno attrezzati a resistere al peso del sostegno al debito pubblico, all'uso disinvolto di strumenti finanziari pericolosi come i derivati e a leggerezze, o peggio colpe, nella gestione da parte di manager poco accorti o, a volte, fraudolenti;

in particolare la banca Monte dei Paschi di Siena, attraverso una dirigenza che operava in un sistema opaco con scelte improntate quanto meno a leggerezza, nei confronti sia del proprio personale che dei risparmiatori, si è trovata sull'orlo del fallimento evitato anche con il concorso di denaro pubblico rappresentato dai c.d. «Monti ? bond» per un importo di circa 4 miliardi di euro;

la banca Monte dei Paschi di Siena, nel piano industriale originario, presentato nel giugno 2012, prevedeva rispanni di bilancio attraverso la riduzione dei costi complessivi nell'arco del triennio 2012-2015 di circa 600 milioni di euro, di cui circa 300 milioni relativi a tagli sul costo del lavoro;

nel dettaglio, l'intervento sugli organici avrebbe dovuto comportare un taglio complessivo di circa 4.600 unità di personale così articolato: 2.360 attraverso l'esternalizzazione del back office mediante cessione ad altre società e la conseguente espulsione dei lavoratori addetti; 510 pensionamenti (alla maturazione del diritto nel triennio); cessione di società del gruppo con riduzione di ulteriori 1.210 addetti; licenziamento di circa 100 dirigenti; 870 uscite naturali e fisiologiche nel triennio; 310 assunzioni fisiologiche; 100 assunzioni di addetti privati;

alla riduzione dei 5.050 addetti, quindi, avrebbero dovuto corrispondere 410 assunzioni, per una contrazione finale degli organici di 4.640 unità;

in seguito l'azienda ha modificato la propria posizione, appropriandosi di parte delle

controproposte sindacali ed attivando, tramite un accordo separato non firmato da Fisac-CgiI, Sinfub, Dircredito e Silcea, l'utilizzo dell'ammortizzatore sociale di settore, il cosiddetto fondo esuberi, al fine di prepensionare circa 1.000 lavoratori e confermando circa 1.100 esternalizzazioni;

la motivazione della mancata sottoscrizione da parte della Fisac-Cgil è legata al fatto che la controproposta sindacale, nella sua completezza, sarebbe stata in grado di evitare le esternalizzazioni attraverso l'utilizzo integrale per il triennio del fondo esuberi di settore che avrebbe garantito un risparmio di costi equivalente a quello dichiarato dall'azienda, di circa 90 milioni;

tale progetto era fondato sulla consapevolezza che la platea dei lavoratori interessati sarebbe stata molto superiore a quella prevista dall'azienda. Cosa puntualmente verificatasi e che ha fatto registrare, con riferimento al solo 2013, un numero di adesioni al fondo del 70 per cento superiori a quelle preventivate dalla banca;

per fronteggiare i costi relativi all'utilizzo del fondo esuberi la Fisac aveva dichiarato la disponibilità a prevedere contratti di solidarietà tra tutti i lavoratori e la temporanea sospensione di alcuni istituti salariali previsti dal contratto integrativo; ai quali si doveva necessariamente aggiungere un forte e significativo sacrificio da parte del top management attraverso una consistente decurtazione di retribuzioni e bonus;

l'azienda, come scritto sopra, ha fatto propria la parte relativa alla tranche 2013 del fondo esuberi e, a seguito del numero di domande ricevute, ha inviato in prepensionamento più di 1.600 lavoratori. Per far fronte ai costi del prepensionamento ha mutuato un altro punto della proposta sindacale con l'utilizzo di un contratto di solidarietà che prevede 6 giornate di riduzione d'orario annua non retribuita, per 3 anni, per tutti i lavoratori; a questo ha aggiunto una forte riduzione del 23 per cento dell'accantonamento relativo al TFR, che si aggiunge al già pesante sacrificio sopportato dai dipendenti, sempre sul TFR, in ambito di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro;

a questo si aggiunge il sostanziale e permanente azzeramento della contrattazione integrativa aziendale con sacrifici economici e normativi notevolissimi, come la riduzione del 20 per cento del salario per molte figure professionali;

nel frattempo anche il licenziamento dei dirigenti ha subito un'accelerazione attestandosi, in questo momento, alla cifra di 160 unità;

l'azienda ha così operato su vari fronti: il fondo esuberi, i licenziamenti, i contratti di solidarietà, la decurtazione del TFR e l'azzeramento della contrattazione integrativa, senza peraltro annullare, come richiesto dalla Fisac, il ricorso alle esternalizzazioni;

la fase attuale è caratterizzata, da parte dell'azienda, dalla ricerca di società esterne con le quali effettuare l'operazione di esternalizzazione. Operazione complessa perché riguarda attività prettamente bancarie e che quindi prevedono l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro credito a tutti i lavoratori espulsi. Inoltre i lavoratori sono oggi dislocati su più sedi presenti su tutto il territorio nazionale: Siena, Firenze, Roma, Lecce, Mantova, Milano, Padova, eccetera, e quindi risulta difficile immaginare una.società, che non sia una grossa banca, capace di assorbire lavoratori provenienti da così tante sedi decentrate;

considerato che:

negli ultimi giorni Banca Monte dei Paschi di Siena ha ufficializzato i confini del ramo d'azienda che entro il primo di gennaio verrà ceduto ad una nuova società di servizi dando il via alla c.d. esternalizzazione del back office;

il ricorso all'esternalizzazione non porterebbe ad altro se non alla precarizzazione certa del posto di lavoro e della condizione lavorativa di circa 1085 dipendenti, in quanto un lavoratore uscito dal processo produttivo in prepensionamento costituisce un risparmio certo e definitivo per l'azienda, mentre un lavoratore estemalizzato comporterà un risparmio solo teorico e parziale perché per la lavorazione che prima veniva svolta all'interno della banca domani la stessa dovrà comunque pagare un canone all'ipotetica società fornitrice del servizio;

la Banca d'Italia ha emanato recentemente una circolare che aggiorna le disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche in materia di sistema dei controlli interni, sistema informativo e

continuità operativa e che sottopone le esternalizzazioni nel credito al controllo ed all'autorizzazione della stessa Autorità;

riconsiderando le richieste, più che praticabili e concrete, avanzate dalla parte sindacale, che mostrano di poter ottenere un risparmio probabilmente più alto dei complessivi 90 milioni di euro richiesti dall'azienda, senza espellere alcun lavoratore, si raggiungerebbe sicuramente il risultato positivo in termini economici per l'azienda;

impegna il Governo:

a farsi parte attiva nelle trattative in corso attraverso l'immediata apertura di un tavolo ministeriale, anche alla luce delle novità introdotte dal nuovo piano industriale, per non veder scaricate solo sui lavoratori le conseguenze negative dell'operazione. Non va infatti dimenticato che solo grazie alle risorse pubbliche messe in campo è stato evitato il fallimento e assicurato il salvataggio dell'Istituto;

intervenire al fine di tutelare i livelli occupazionali evitando le esternalizzazioni attraverso forme di compensazione quali il ricorso agli esodi anticipati e agli interventi di solidarietà previsti per il settore.

G/1120/122/5

URAS, STEFANO, DE PETRIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

nel nostro Paese si assume sempre meno e che questa condizione è aggravata maggiormente dal periodo di crisi che vive l'eurozona e, in particolare l'Italia, e da una pressione fiscale senza precedenti con un sistema di tassazione del lavoro non più sopportabile che mette in luce i limiti e le criticità delle norme che regolano il rapporto datore/collaboratore nel sistema del lavoro, costringendo sempre più, giovani e non, a ricorrere al sistema delle Partita IVA;

la Partita IVA, nata come avvio all'imprenditorialità e all'attività «in proprio», viene oggi adottata e distorta da un mercato del lavoro che non ritiene più sostenibili e sopportabili le norme e i vincoli contenuti nel CCNL, costringendo ad esempio generazioni di giovani laureati ad aprire una posizione simile nella forma a quella di una ditta individuale per svolgere mansioni e ruoli che fino a qualche anno fa rientravano nelle tipologie di rapporti di dipendenza con contratti a «progetto» e tempo determinato;

è stata introdotta nel 2011 una tipologia con regime fiscale agevolato per l'imprenditori a giovanile, che prevede un'imposta sostitutiva del 5 per cento senza ritenuta d'acconto, i cui requisiti per accedervi sono un fatturato annuo inferiore ai 30.000 euro e il vincolo a poter utilizzare il regime per un massimo di 5 anni;

i lavoratori autonomi hanno l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata dell'Inps con un versamento di contributi pari al 27,72 per cento sull'utiIe, percentuale destinata a salire di un punto per anno a partire dal 2014 e fino al 2018, e un acconto per l'anno successivo pari all'80 per cento del saldo;

questa disposizione sottrae risorse economiche al lavoratore basandosi su una mera previsione di fatturato, non sapendo di fatto quale sarà il futuro dell'attività;

relativamente al versamento Inps emerge la criticità riguardante il fatto che un lavoratore autonomo che nell'anno versa un importo Inps inferiore a 4.256,96 euro (importo minimo) non avrà diritto all'accredito dell'intero anno contributivo, ma solo ad una frazione di esso in proporzione al contributo versato;

tale sistema potrebbe favorire l'evasione fiscale in quanto per evitare di aumentare gli utili, i lavoratori potrebbero trovare più conveniente la non emissione di fatture, potendo anche preferire un accordo con il committente a ricevere un compenso non tracciato;

nel 2012, il già Ministro del lavoro EIsa Fornero ha introdotto delle regolamentazioni per

smascherare i contratti camuffati da consulenze con Partita IVA descrivendo l'obbligo di trasformazione di tale fonna contrattuale in collaborazione a progetto o in lavoro a tempo indeterminato qualora ricorrano due delle seguenti circostanze:

a) durata superiore a 8 mesi (241 giorni lavorativi) anche se non continuativi;

b) corrispettivo superiore all'80 per cento di quanto complessivamente percepito dal collaboratore nell'anno solare;

c) postazione fissa di lavoro presso una sede del committente anche ad uso non esclusivo;

la norma prevede che la Partita IVA che non abbia i requisiti richiesti per essere tale sia automaticamente da considerarsi un contratto a progetto o, qualora non rispettasse neanche i requisiti di suddetto contratto, debba diventare automaticamente a tempo indeterminato;

impegna il Governo a:

assumere iniziative volte ad effettuare un allentamento degli oneri sui lavoratori attraverso l'eliminazione di parte degli acconti, considerato che la prima dichiarazione dei redditi, con conseguente versamento degli oneri, può rappresentare un disincentivo alla continuazione dell'attività stessa.

G/1120/123/5

URAS, CERVELLINI, DE PETRIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

la Ferrovia Avezzano/Roccasecca è una delle tratte ferroviarie più antiche del nostro Paese essendo stata inaugurata, in tempi diversi, tra il 1884 e il 1902. Lunga circa 79 km, la ferrovia collega lungo le 22 stazioni i paesi tra la provincia dell'Aquila e la media valle del Liri;

la tratta ferroviaria è oggi gestita dalla società RFI ? Rete Ferroviaria Italiana ed ha costituito per lunghi decenni l'unico mezzo di collegamento con la capitale e la direttrice Nord/Sud per tutti gli abitanti di quelle aree;

la tratta è oggi considerata tecnicamente una linea secondaria e viene utilizzata prevalentemente dagli studenti che frequentano l'università dell'Aquila e tutte le scuole secondarie lungo la tratta fino a Sora;

secondo i dati dell'osservatorio regionale trasporti dell'Abruzzo (TRAIL), la tratta ha un traffico medio giornaliero feriale pari a 28 mila viaggiatori/chilometro con un incremento negli ultimi anni pari al 16 per cento;

nel corso degli ultimi anni, RFI è intervenuta più volte sulla tratta, che ancora oggi non è stata elettrificata a causa degli alti costi connessi a questo intervento, effettuando importanti investimenti volti alla messa in sicurezza dei 79 km del tracciato che oggi sono senza dubbio all'avanguardia sotto il profilo della sicurezza;

secondo Rete Ferroviaria Italiana però, questa linea ferroviaria necessità di interventi di manutenzione strutturale volti ad adeguare in prevalenza i binari ai nuovi standard tecnici previsti dalla legge;

come ogni anno, anche quest'anno 2013, la ferrovia è stata chiusa nel mese di giugno, al termine dell'anno scolastico, per consentire lo svolgimento dei lavori'di manutenzione ordinaria per poter riaprire poi nel mese di settembre;

a settembre la tratta ferroviaria non è stata riaperta e RFI ha comunicato che resterà chiusa sine die, a causa della indisponibilità dei fondi necessari a svolgere i necessari interventi tecnici;

la chiusura della ferrovia rappresenta senz'altro un notevole disagio per le migliaia di stuoenti che quotidianamente la utilizzano costringendoli a utilizzare il servizio sostitutivo tramite autobus all'uopo predisposto;

oltre ai disagi per gli utenti della tratta, la chiusura della ferrovia costituisce un errore strategico fondamentale in contrasto con una politica nazionale dei trasporti, volta a incentivare l'utilizzo di

mezzi a basso impatto ambientale riducendo le emissioni di gas serra e l'inquinamento ambientale;

RFI negli ultimi anni ha perseguito una politica di investimenti volta a privilegiare le tratte ad Alta velocità abbandonando progressivamente le linee secondarie a bassa redditività ma che costituiscono ancora oggi uno strumento fondamentale per il trasporto di milioni di persone;

il destino della tratta Sora/Avezzano rappresenta dunque il simbolo di una politica dei trasporti profondamente sbagliata e la sua definitiva chiusura andrebbe nella direzione opposta a quella auspicata negli ultimi anni anche dall'Unione Europea che, accanto alle direttrici Alta Velocità, ha richiamato gli Stati membri al mantenimento di un efficiente trasporto pubblico locale

impegna il Governo:

a reperire risorse per finanziare gli interventi tecnici necessari per l'adeguamento dei binari ai nuovi standard tecnici e l'elettrificazione della linea, al fine di garantire un servizio essenziale per le popolazioni interessate dalla tratta ferroviaria in oggetto e per promuovere una reale politica di incentivazione ai mezzi pubblici a basso impatto ambientale.

G/1120/124/5

URAS, DE PETRIS, CERVELLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

le questioni delle alluvione e della difesa del territorio sono prioritarie e non devono essere subordinate a progetti che interessano più i privati che la collettività.

impegna il Governo:

a destinare i ricavi delle giacenze di cassa generati dalle risorse delle Province d'Italia depositate presso la Tesoreria Unica ad interventi di agevolazione del credito a imprese e famiglie dei territori colpiti dalle calamità alluvionali degli anni 2012 e 2013.

G/01120/125/5

PANIZZA, ZIN, PALERMO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

per essere iscritti nell'elenco degli Enti ai quali i contribuenti possono decidere di assegnare il5 per mille dell'Irpef è prevista le seguente procedura: iscrizione telematica tramite Entratel o Fisconline, e rinvio con raccomandata della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Nel caso di omissione o invio tardivo anche di uno solo degli adempimenti di cui sopra si viene esclusi dall'elenco dei beneficiari del 5 per mille. Il controllo viene effettuato dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate che verificano anche l'iscrizione nel registro Onlus ed enti del volontariato;

nel disegno di legge di stabilità 2014, che stiamo esaminando, l'articolo 7 comma 5 estende all'esercizio finanziario 2014 la disciplina del 5 per mille 2010, contenuta nell'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies del decreto-legge n. 40 del 2010. Si prevede nuovamente, quindi, la possibilità di destinazione del 5 per mille dell'IRPEF in base alle scelte del contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi;

considerato che:

il DPCM del 20 gennaio 2006 di attuazione dell'articolo 1, comma 337, della legge 21 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria) prevedeva per l'anno finanziario 2006, a titolo sperimentale, la destinazione in base alla scelta del contribuente di una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità di sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale .e delle associazioni di promozione sociale, di finanziamento della ricerca scientifica e delle università, di finanziamento della ricerca sanitaria, nonché ad attività soeiali svolte dal comune di residenza-del contribuente, e stabilisce che «I soggetti di cui all'articolo 1, comma 337, lettera a), della

legge 23 dicembre 2005, n. 266, che intendono partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta individuata dal medesimo comma, si iscrivono in un apposito elenco tenuto dall'Agenzia delle Entrate;

l'iscrizione si effettua in via telematica, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile nel sito web della predetta Agenzia all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it»;

l'articolo 4 del DPCM recita: «Entro il 30 giugno 2006 i legali rappresentanti dei soggetti iscritti nell'elenco definitivo di cui al comma 3 spediscono, con raccomandata a.r., alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dei medesimi soggetti una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla persistenza dei requisiti di cui al comma 2»;

i due adempimenti per l'iscrizione degli enti, previsti dagli articoli 1 e 4 del DPCM 20 gennaio 2006, vengono confermati con scadenze aggiornate ogni anno da decreti ad hoc del Presidente del Consiglio con l'introduzione della possibilità dell'invio tramite PEC;

la circolare n. 30/E del 22 maggio 2007 ha come oggetto: «Articolo 1, comma 337, legge 23 dicembre 2005, n. 266 ? Chiarimenti». Al punto 10 si stabilisce la modalità di esclusione dei soggetti non in possesso dei requisiti dagli elenchi dei beneficiari. «Al riguardo si rammenta che, trattandosi di procedimento ad istanza di parte, occorre adottare la procedura dettata dall'articolo 10-bis della legge n. 241 del 7 agosto 1990; pertanto, prima dell'adozione del provvedimento di diniego, occorre comunicare tempestivamente all'ente istante i motivi ostativi all'accoglimento della sua domanda In tal modo l'interessato potrà produrre ? entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione ? eventuali osservazioni e documentazione. Si precisa, altresì, che l'atto con cui si procede all'esclusione dall'elenco deve contenere, tra le motivazioni, anche le ragioni relative al mancato accoglimento delle osservazioni eventualmente pervenute. Sia la comunicazione relativa ai motivi ostativi sia il successivo prqvvedimento definitivo vanno notificati, a mezzo raccomandata a.r., al legale rappresentante dell'Ente;

quindi, oltre al doppio onere imposto agli Enti interessati, anche il controllo e l'esclusione comportano impiego di risorse pubbliche, che potrebbero, invece, essere utilizzate per un controllo più approfondito nel merito piuttosto che nella forma,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, già dal prossimo anno, di modificare la disciplina relativa al doppio invio: quello telematico e cartaceo ? considerata anche la necessità procedere a sburocratizzazioni ? e confermare l'obbligatorietà della sola iscrizione telematica, eliminando, quindi, l'obbligo della trasmissione del modello di dichiarazione. sostitutiva dell'atto di notorietà cartaceo.

G/1120/126/5

PANIZZA, BERGER, ZIN, ZELLER, PALERMO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

nell'Unione europea a 15 membri la dimensione media aziendale in termini di superficie agricola utilizzata era di 25,2 ettari. In quella attuale, con 27 membri, tale dimensione è scesa a 22 ettari. Nei 10 nuovi Stati membri la dimensione media si riduce a 18,3 ettari, mentre nei due ultimi Stati aderenti (Romania e Bulgaria) è di 12,6 ettari per azienda;

a livello nazionale, il peso della frammentazione fondiaria è segnato da un'indicativa media di 6,7 ettari, contro i citati 18,3 della media europea. La notevole contrazione dei trasferimenti di terreni agricoli, conseguente alle difficoltà di accesso al credito, e la quasi coincidenza del numero dei trasferimenti nel 2010 con gli ettari trasferiti, mostra la patologica polverizzazione delle unità produttive nel nostro Paese (175.963 atti per l'acquisto di 175.189 ettari);

questi dati rispecchiano la distanza che, anche nei recenti trasferimenti fondiari, separa la

dimensione media delle aziende italiane rispetto a quella delle aziende europee;

i trasferimenti possono ritenersi solo in parte rivolti all'accorpamento o all'arrotondamento della superficie aziendale. Dall'esame dei dati relativi al trattamento fiscale applicato alla registrazione delle compravendite dei terreni risulta che solo il 7,3 per cento degli acquirenti ha beneficiato delle agevolazioni riservate agli imprenditori agricoli. Pertanto è evidente che gli atti relativi ai trasferimenti di superfici inferiori ad 1 ettaro possono ritenersi, per una quota prevalente, rappresentativi della progressiva erosione della superficie agricola utilizzabile che viene destinata ad altre finalità;

infatti, i dati dell'Agenzia delle entrate per i quali risulta che la media di 3,5 soggetti destinatari dei diritti trasferiti, assieme a una dimensione media di appena 2 ettari dei terreni oggetto degli atti stessi (poco più di mezzo ettaro per destinatario), testimoniano l'alto grado di frammentazione che tuttora connota il mercato fondiario italiano;

la ripartizione degli atti secondo le classi dimensionali dei terreni conferma, due tendenze di fondo: la frammentazione fondiaria e l'erosione della superficie agricola utilizzata; assumono, inoltre, rilievo due ulteriori tendenze, presumibilmente di medio e di più recente periodo quali la polarizzazione delle acquisizioni tra due raggruppamenti quasi paritetici tendenti l'uno alla dimensione media delle aziende italiane e l'altro alla dimensione media delle aziende europee e la progressiva riduzione dei prezzi dei terreni con l'aumentare delle superfici oggetto delle transazioni;

oggi l'accesso alla terra risulta una vera barriera all'entrata per il giovane che vuole intraprendere un'attività agricola. Infatti, a differenza degli altri ostacoli che pure rendono difficoltoso l'accesso dei giovani al settore agricolo, la disponibilità di capitale fondiario non trova adeguati strumenti di agevolazione; l'acquisto della terra diviene un problema ancora maggiore nel caso di giovani che non si insediano in all'azienda familiare ma che provengono da altri settori produttivi o da una formazione agraria; una tipologia questa sempre più interessante ed in crescita;

i giovani che desiderano intraprendere l'attività agricola sono scoraggiati dalle barriere economiche del settore che sconta redditi medi più bassi rispetto ad altri settori risultando poco attrattivo e dalle barriere di mercato quali le difficoltà di accesso al credito, di accesso alla terra e di adeguata formazione del capitale umano;

dal 1º gennaio 2014, con l'entrata in vigore dell'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, sarebbero state soppresse le agevolazioni tributarie per la piccola proprietà contadina previste dal decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. La norma, per fortuna, è stata modificata;

oggi si paga l'1 per cento di imposta catastale fissa, più l'imposta di registro e l'ipotecaria fissa pari a 168 euro l'una. Dal 2014, avremmo avuto un'imposta di registro pari al 9 per cento;

paradossalmente, mentre da una parte si studiano forme agevolate, anche di carattere fiscale, per incrementare l'occupazione in agricoltura, con particolare riferimento a quella giovanile, l'imprenditore agricolo sarebbe stato privato di un'agevolazione fondamentale per la crescita dimensionale dell'impresa, venendo accomunato a soggetti diversi nei cui confronti è stata addirittura disposta la riduzione dell'imposta;

la soppressione delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, peraltro sempre presenti nell'ordinamento nazionale a favore degli imprenditori agricoli professionali, avrebbe avuto un impatto negativo sul ricambio generazionale e la permanenza dei giovani in agricoltura. Inoltre, la soppressione delle agevolazioni creditizie per l'arrotondamento e la formazione della piccola proprietà contadina, imposta dall'Unione europea aveva già inferto un duro colpo alle aziende, in particolare quelle gestite da giovani imprenditori, costretti ad ampliarsi per poter sopravvivere;

considerato inoltre che:

nella generale soppressione di tutte le agevolazioni ed esenzioni tributarie, a partire dal 1º gennaio 2014, così come previsto dal comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 23 del 2011, rientrano le agevolazioni previste per gli agricoltori delle zone definite montane dal decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, il cui articolo 9 prevede che nei territori montani i

trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto coltivatrici, singole o associate (quindi validi per aziende che già possiedono terreni), sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti alle imposte catastali, nonché le agevolazioni di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 in materia di compendio unico;

tali disposizioni risultano particolarmente gravi soprattutto per le zone definite montane, già largamente compromesse da fenomeni di spopolamento e di abbandono delle coltivazioni,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare iniziative in ordine alle agevolazioni fiscali sul trasferimento del capitale fondiario già riservato alle figure per le quali i terreni agricoli costituiscono strumento di lavoro e mezzo di sussistenza ed, in particolare, se intenda promuovere il ripristino delle agevolazioni tributarie previste per i territori montani, così definiti dall'articolo 9 decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973;

a valutare, quanto meno, la possibilità di promuovere o mantenere i benefici tributari a favore delle zone definite montane di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 (articolo 9), al fine di scongiurare lo spopolamento dei territori di montagna, l'abbandono dell'attività agricola nelle zone più difficili e orograficamente delicate del territorio nazionale e scongiurare, in definitiva, fenomeni di dissesto idrogeologico correlati alla mancata coltivazione;

a valutare, infine, la possibilità di salvaguardare le agevolazioni della piccola proprietà contadina in materia di compendio unico, definito dall'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 228 del 2001 quale estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1257 del 1999 e dal regolamento (CE) n. 1260 del 1999, e successive modificazioni.

G/1120/127/5

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

il 21 ottobre 2010 il Parlamento Europeo ha adottato una risoluzione sul «reddito minimo nella lotta contro la povertà e la promozione di una società inclusiva in Europa», con una maggioranza di 540 voti a favore e 30 contrari;

tale risoluzione, in modo ancora più netto rispetto ad una precedente sullo stesso tema del 2008, sancisce in modo pieno il riconoscimento di un diritto dei cittadini dell'Unione e delle persone che vi risiedano stabilmente, ad un reddito che ne salvaguardi la dignità sociale;

in attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta di Nizza), il reddito minimo viene definito come un diritto sociale fondamentale, destinato a fungere da strumento di protezione della dignità della persona e della sua «possibilità di partecipare pienamente alla vita sociale, culturale e politica»;

la piena partecipazione alla vita sociale è richiesta come obiettivo da garantire alla Repubblica italiana dall'articolo 3 della Costituzione e è stata richiamata dalla Corte costituzione tedesca nella sentenza del 9 febbraio 2010, in materia di reddito minino;

schemi di tutela del reddito sono presenti nella maggior parte dei Paesi europei;

Il tasso di disoccupazione è a livelli altissimi, il 12,2 per cento, la disoccupazione giovanile è oltre il 40 per cento, il resto dei giovani è per la maggior parte precario e senza diritti. Tali numeri mettono a rischio la tenuta del sistema Paese. Un'intera generazione di giovani, per la mancanza del lavoro o per la sua discontinuità, vive situazioni di precarietà strutturale;

tale situazione non consente a molti giovani di studiare, di «fare ricerca, di progettare e realizzarsi nella vita, di creare una famiglia e di mettere al mondo dei figli; li costringe a continuare a

dipendere dalle famiglie di origine, quando le famiglie non sono già esse stesse nell'impossibilità di continuare a sostenerli; gli impedisce di concorrere allo sviluppo sociale e economico dell'Italia, incidendo sulla loro dignità sociale; li discrimina oggi per il futuro, quando non avranno diritto ad una pensione che gli possa garantire un'esistenza libera e dignitosa;

il reddito minimo è uno strumento che assicura, in via principale e preminente, l'autonomia delle persone e la loro dignità, e non si riduce ad una mera misura assistenzialistica contro la povertà;

considerato che:

il reddito minimo è anche uno strumento che tutela la cultura e la dignità del lavoro, perché aiuta ad impedire che lavoratrici e lavoratori siano costrette ad accettare un lavoro purchessia;

nel corso del 2012 in Italia è stata avviata una campagna per un reddito minimo Garantito, per la presentazione di una proposta di legge di iniziativa popolare, che ha visto il coinvolgimento di molte associazioni della società civile;

il reddito minimo è un argine contro il lavoro nero, il lavoro sottopagato e la negazione delle professionalità e della formazione acquisita. Significa in buona sostanza non vendersi sul mercato del lavoro alle peggiori condizioni possibili. Da argine può diventare un paradigma per la costruzione di un welfare che includa e promuova;

il reddito minimo è uno strumento fondamentale di lotta antimafie, perché sottrae manovalanza al ricatto della criminalità organizzata;

il reddito minimo è un mezzo per dare riconoscimento a quell'enorme fetta del mercato del lavoro «invisibile», svolto sotto forma di attività domestica e di cura prevalentemente dalle donne, soggetti che subiscono maggiormente le contraddizioni di un sistema lavorativo che vorrebbe risospingerle continuamente nella sfera privata;

l'istituzione di un reddito minimo può collegarsi infine (e qui arriviamo anche al tema della sostenibilità) a, una proposta di riforma fiscale che sia in grado di affrontare il tema dell'evasione e nella quale si metta in campo una volontà politica di colpire con più efficacia, a fini redistributivi, gli alti redditi e i grandi patrimoni, anche mettendo in campo il progetto di introduzione di una tassa patrimoniale. Se una proposta di istituzione del reddito minimo viene costruita all'interno di un quadro di riforma del welfare, del mercato del lavoro, della gestione pubblica delle risorse, della riforma fiscale, la sua sostenibilità economica e finanziaria è assolutamente possibile e la sua applicazione rappresenta una forma di rilancio dell'economia,

impegna il Governo:

ad attivarsi con urgenza al fine di istituire il reddito minimo garantito: quale norma generale a sostegno del reddito nell'ambito della revisione complessiva delle misure relative agli ammortizzatori sociali e predisponendo pertanto, un piano articolato che parta dall'individuazione della platea degli aventi diritto per un'attenta stima degli oneri finanziari relativo al provvedimento.

G/1120/128/5

VALENTINI, SANTINI, AMATI, RUSSO, PIGNEDOLI, BERTUZZI, GRANAIOLA, FILIPPI, SAGGESE, LO MORO, PADUA, CALEO, PEZZOPANE, TOMASELLI, RUTA, ALBANO, VATTUONE, MARGIOTTA, MOSCARDELLI, LAI, CHITI, CUOMO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

esaminata la risoluzione del Parlamento Europeo del 2 luglio 2013 sulla Crescita Blu (blue economy): miglioramento della crescita sostenibile nel settore marino, dei trasporti marittimi e del turismo dell'Unione votata e approvata in sessione plenaria a Strasburgo;

la risoluzione del Parlamento Europeo fa riferimento a:

- la comunicazione della Commissione Europea del 13 settembre 2012 dal titolo «Crescita Blu: opportunità per una crescita sostenibile dei settori marino e marittimo» [COM(2012)0494]

- la relazione della Commissione dell'11 settembre 2012 dal titolo «progressi della politica marittima integrata dell'Unione Europea» [COM (2012) 0491] che fa riferimento alla proposta di

direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere [COM (2013) 0133]

- al libro verde della Commissione del 29 agosto 2012 dal titolo «Conoscenze oceanografiche 2020 dalla mappatura dei fondali marini alle previsioni oceanografiche» [COM (2012) 0473]

- al libro bianco della Commissione del 28 marzo 2011 dal titolo «tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti per una politica del trasporti competitiva e sostenibile» [COM (2011) 0144]

- alla comunicazione della Commissione del 30 giugno 2010 dal titolo «l'Europa, prima destinazione turistica mondiale un nuovo quadro politico per il turismo europeo» [COM (2010) 0352]

preso atto che con la risoluzione del Parlamento Europeo del 2 luglio 2013 sulla Crescita Blu (Blue Economy/Growth) si vuole contribuire a favorire la competitività internazionale dell'Unione Europea e del propri Stati membri, cercando di sollecitare iniziative per l'utilizzo efficace delle risorse e per la creazione di posti di lavoro, in favore dello sviluppo di nuove fonti di crescita In una cornice dell'economia legata al mare e alla dimensione marittima nella sua totalità.

considerando che:

l'80 per cento della superficie italiana è contornata dai mari, nonché dal Mar Mediterraneo, e per questo può svolgere un ruolo cruciale per affrontare le sfide a lungo termine;

circa metà della popolazione italiana vive lungo gli 8 mila kilometri di costa e nelle aree geografiche interne limitrofe;

la ricerca e i progressi tecnologici favorirebbero l'economia marittima alzando il livello dell'occupazione;

esaminata la Risoluzione del Parlamento Europeo del 2 luglio 2013 sulla Crescita Blu (blue economy) e ritenuto che sul tema della Blue Economy, la presente risoluzione offre un nuovo stimolo alla politica marittima integrata avviando un processo di sviluppo economico, raggruppando i programmi di lavoro delle regioni, delle Provincie, dei comuni, del territori e della società civile;

considerando che l'economia Blu rappresenta i singoli settori produttivi:

pianificazione dello Spazio Marittimo e gestione integrata delle zone costiere;

Competenze marittime e occupazione;

Ricerca e innovazione;

Trasporti marittimi e cantieristica navale Turismo marittimo e costiero;

Energia blu;

Pesca e acquacoltura Estrazione di minerali marini;

Biotecnologia blu;

che i singoli settori sono interdipendenti e si basano su competenze comuni e infrastrutture condivise come i porti e le reti di distribuzione dell'energia elettrica e fanno affidamento su un uso sostenibile del mare da parte degli altri settori;

impegna il Governo:

ad avviare, adottare e predisporre un tavolo interministeriale che individui strumenti e mezzi idonei volti a sviluppare il potenziale della crescita dei nostri mari, per rafforzare e sostenere in Italia la blue economy, al fine di accompagnare ognuna delle realtà costiere, nelle quali le diverse attività marittime (Pianificazione dello spazio marittimo e gestione Integrata delle zone costiere, competenze marittime e occupazione, ricerca e innovazione, trasporti marittimi e cantieristica navale, turismo marittimo e costiero, energia blu, pesca e acquacoltura, Estrazione di minerali marini, Biotecnologia blu) potranno apportare un contributo significativo in termini di occupazione e sviluppo economico, nel quadro delle politiche strategiche europee;

ad inserire nell'agenda politica del semestre Italiano di presidenza dell'UE il tema della Blue Economy, dato che l'Italia è bagnata dall'80 per cento di mare e rappresenta in Europa lo Stato membro tra i più importanti che può dare un contributo strategico ad una politica Europea di crescita e di sviluppo.

G/1120/129/5

DE PIN, ANITORI, GAMBARO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»,

premesso che:

da diversi anni è in cantiere il completamento dell'idrovia Padova-Venezia che dovrebbe diventare un canale navigabile per il trasporto delle merci fino alla laguna e utilizzato come scolmatore per la diversione delle piene del sistema Brenta-Bacchiglione;

tale opera si inserisce a pieno titolo negli interventi previsti dal «Piano morfologico per la qualità dell'ambiente e della laguna e per arrestare il degrado lagunare», previsto dalla normativa sugli «Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna»;

la sua realizzazione, anche come scolmatore. si rende ormai improcrastinabile contro i rischi e le criticità da sempre presenti nell'area padovana, evidenziati dall'alluvione del novembre 2010;

l'idrovia è fortemente voluta da molti cittadini del padovano, contrari alla costruzione di ulteriori strade per far transitare le merci, con il relativo carico di traffico e inquinamento;

lo studio di fattibilità degli interventi per il completamento dell'idrovia commissionati dalla Regione Veneto è ultimato dal mese di settembre scorso;

considerato che:

le opere di progetto possono essere realizzate attraverso finanziamenti statali nell'ambito del sistema trasportistico nazionale in quanto l'idrovia Padova« Venezia fa parte del sistema idroviario padano veneto e detto sistema è parte del Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti (SNIT);

impegna il Governo:

ad intervenire al fine di reintegrare le risorse mancanti e necessarie al completamento dell'opera in premessa.

G/1120/134/5

MANCUSO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto normativo dell'emendamento 4.53.

G/1120/135/5

ZANETTIN, DALLA TOR, BONFRISCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto normativo dell'emendamento 4.56.

G/1120/136/5

RUVOLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto normativo dell'emendamento 4.153.

G/1120/137/5

FLORIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto normativo dell'emendamento 5.52.

Art. 2

2.2 (testo 2)

PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2014, la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituita dalla Gestione Separata Ordinaria e dalla Gestione Separata

Speciale. Alla Gestione Separata Speciale, avente autonoma gestione e con contabilità separata rispetto a quella ordinaria, sono tenuti ad iscriversi i soggetti che esercitano abitualmente una attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni. Alla Gestione Separata Ordinaria sono tenuti ad iscriversi gli altri soggetti già tenuti ad iscriversi presso l'apposita Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Restano esclusi dall'iscrizione i soggetti già iscritti a casse previdenziali obbligatorie e le cui prestazioni lavorative sono svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine o albo professionale.

3-*ter*. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'articolo 46-*bis*, comma 1, lettera g), del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a decorrere dal 1º gennaio 2014, i soggetti iscritti alla gestione separata speciale di cui al comma 3-*bis*, sono tenuti al versamento di una aliquota pari a quella corrisposta fino al 31 dicembre 2013 alla gestione separata, applicata sul reddito delle attività determinato sulla base dei criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dalla dichiarazione annuale e dagli accertamenti definitivi, fermo restando l'ulteriore aliquota contributiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni e integrazioni. Restano esclusi dall'imposizione i redditi percepiti per l'espletamento di prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine o albo professionale.

3-*quater*. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili, relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento, i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni e integrazioni. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno.

3-*quinquies*. Per i soggetti iscritti alla gestione separata speciale si applica il massimale di reddito previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-*bis*. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti; "1° gennaio 2014";

c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";

e) al comma 26, le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".

2. nell'ultimo periodo, le parole "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: «28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c~bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi

approvato con il decreto-dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-*bis*) a c-*quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»;

h) al comma 29, le parole "1° gennaio 2012" e le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2014", "31 dicembre 2013";

i) ai commi 30 e 31, le parole "31 marzo 2012" e le parole "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

1) al comma 32, le parole "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";

m) al comma 33 le parole "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.".

7-*ter* .Alle disposizioni di cui al comma 7-*bis*, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze Ì3 dicembre 2011.

7-*quater*. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-*quinquies*. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo Io aprile 1996, n.-239, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-*sexies*. Le disposizioni dei commi da 7-*bis* a 7-*quinquies*, esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Art. 3

3.58a

LAI, TOMASELLI

Dopo i! comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. I soci delle cooperative agricole in stato di accertata insolvenza alla data del 31 dicembre 1999, ai fini dell'accollo statale delle garanzie rilasciate in favore delle cooperative stesse, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993 n.149, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, rifinanziata dall'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, possono presentare domanda entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le garanzie devono riguardare crediti ancora in essere nei confronti dei soci garantiti all'atto dell'adozione del provvedimento di pagamento e saranno inserite in coda all'elenco n.1 allegato al decreto ministeriale del 18 dicembre 1995, secondo l'ordine di presentazione delle domande e si procederà all'accollo nei limiti dei fondi già stanziati per l'attuazione del citato decreto legge 20 maggio 1993, n. l49.»

Conseguentemente :

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e dei!e finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: -5.000;

2015: -5.000;

201: -5.000.

3.100 (testo 2)

SCAVONE, BARANI, BIANCONI, BILARDI, COMPAGNA, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, GIOVANNI MAURO, NACCARATO

Dopo il comma 15 inserire i seguenti:

"15-*bis*. I commi seguenti prevedono un piano organico di interventi per la crescita economica delle aree svantaggiate del paese in osservanza delle prescrizioni e dei limiti attesi dalle disposizioni della Unione europea. Tali interventi prendono il nome di Piano per il sud. Al fine di agevolare l'occupazione femminile nelle regioni del Mezzogiorno, ai datori di lavoro che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, incrementano il numero delle lavoratrici dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c),* del Trattato che istituisce la Comunità europea, è concesso, per gli anni 2014, 2015, 2016, un credito d'imposta d'importo pari al 70 per cento dei costi salariali sostenuti nei trenta mesi successivi all'assunzione. In caso di lavoratrici dome rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato ai .sensi del numero 18 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008., il credito d'imposta è concesso nella misura dell'80 per cento dei costi salariali sostenuti nei trenta mesi successivi all'assunzione. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade qualora il numero complessivo dei dipendenti a tempi indeterminato risulta inferiore o pari a quello rilevato nei dodici mesi precedenti alla entrata in vigore della presente legge; ovvero se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di 5 anni.

15-*ter*. Al fine di incentivare l'assunzione di lavoratrici donne con figli di età inferiore a 18 anni di cui al comma 15-bis, ovvero che abbiano a carico familiari disabili gravi, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero familiari non autosufficienti, gli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro sono integralmente fiscalizzati per un periodo di trenta mesi anni dalla data dell'assunzione.

15-*quater*. Alle donne lavoratrici di cui al comma 15-*ter* è riconosciuta una detrazione d'imposta pari a 500 euro per ciascun figlio o familiare disabile grave, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero familiare non autosufficiente, se il reddito complessivo non è superiore a 30.000 euro.

15-*quinquies*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1987, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti, è adottato il «Piano straordinario pluriennale per l'integrazione lavorativa dei giovani laureati nel Mezzogiorno», di seguito denominato «piano». Il Piano è finalizzato alla promozione di iniziative atte a favorire le esperienze di lavoro di giovani laureati meridionali, con particolare riferimento all'area della ricerca, della diffusione delle nuove tecnologie e della valorizzazione del patrimonio culturale ed audiovisivo, il Piano dispone altresì le misure di coordinamento per la utilizzazione delle risorse finanziarie attivabili sulla base della Legislazione vigente, ad integrazione delle risorse di cuirai comma successivo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016.

15-*sexies*. 1. Al fine di ridurre il costo del credito nel Mezzogiorno è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la riduzione del costo del credito nel Mezzogiorno, di seguito denominato Fondo. Le risorse del fondo sono finalizzate alla concessione di una agevolazione fino alla misura dell'uno per cento sugli interessi dovuti su prestiti bancari alle famiglie e alle piccole e medie imprese, residenti ovvero localizzate nei territori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

15-*septies*. Per gli anni 2014-2016 il Governo adotta, d'intesa con la Banca d'Italia, adeguate misure per assicurare uniformità del credito sul territorio nazionale, affinché le banche applichino tassi e

condizioni uniformi, assicurando integrale parità di trattamento nei confronti di famiglie e dei clienti della stessa azienda, a parità di condizioni soggettive e di merito di credito dei clienti, ma esclusa la rilevanza dell'insediamento territoriale.

15-*octies*. Il ministro dello sviluppo economico è delegato ad emanare una gara per la scelta di un operatore privato specializzato in agevolazioni alle imprese e ad emanare il relativo regolamento di attuazione, recante in particolare le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 15-*sexies*, che ha durata triennale, e recante l'individuazione dei settori prioritari di intervento sulla base del costo medio dei prestiti.

15-*novies*. La parte degli utili d'impresa corrispondente all'incremento di almeno il 30 per cento del capitale netto destinato a riserva è esente dalle imposte sui redditi. Per le imprese che operano nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a*) e *c*), del Trattato che istituisce la Comunità europea, la percentuale dell'incremento del capitale netto detassato e destinato a riserva è pari ad almeno il 10 per cento. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad emanare gli appositi decreti attuativi.

15-*decies*. All'articolo 96, della legge n. 917 del 1996 (TUIR) premettere al comma 1 il seguente: 01) Per le aziende con sede legale nelle Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a*) e *c*), del Trattato che istituisce la Comunità europea, sottoposte alla normativa sugli studi di settore, gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi. Il Ministro dell'economia provvede al monitoraggio degli oneri di cui ,al presente articolo anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'art. 11-*ter* comma 7 della 5 agosto 1978 n. 468 e successive modificazioni.

15-*undecies*. Al fine di far fronte alla grave situazione di crisi che sta attraversando il sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento alle imprese che operano nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a*) -e *c*), del Trattato che istituisce la Comunità europea, le regioni medesime sono autorizzate alla contrazione di mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti, nel limite massimo di 2 miliardi di euro, per il finanziamento di programmi straordinari di sostegno alle piccole e medie imprese, come definite nell'Allegato I del Regolamento (CE) 70/01 e successive modificazioni, da attuarsi attraverso un rafforzamento delle linee di intervento già previste dai singoli Piani Operativi regionali in attuazione della programmazione comunitaria 2007/2013. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, anche di natura non regolamentare, indica le modalità di attuazione del presente comma.

15-*duodecies*. Ai giovani di età inferiore a 35 anni e ai residenti che intraprendono nuove attività, imprenditoriali, cosi come definite nel comma 15-*ter decies*, nelle comunità, montane ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a*) e *c*), del trattato istitutivo della Comunità europea, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016, è attribuito un credito d'imposta secondo le modalità dei commi successivi. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2016 e non è cumulabile con il sostegno *de minimis*, né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

15-*ter decies*. Si considerano agevolabili, ai fini di cui al comma precedente, gli investimenti in beni strumentali destinati alla creazione dì nuove imprese o al rafforzamento di imprese già operanti atte ad attivare nuove politiche di sviluppo e ad incentivare forme di economia sostenibile. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dì concerto con il Ministro dello sviluppo economico, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,

sono individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione, i criteri che consentono l'accesso alle agevolazioni e i soggetti che ne possono usufruire.

15-*quater decies.* Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo degli investimenti indicati nel comma precedente eccedente gli ammortamenti dedotti nei periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa impresa, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in- funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.

15-*quinquies decies.* Al fine di garantire l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento del bilancio dello Stato della somma complessiva di 80 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016, la fruizione del credito d'imposta è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate secondo le seguenti modalità:

a) i soggetti interessati inoltrano per via telematica all'Agenzia delle entrate la richiesta del beneficio specificando il progetto di investimento che si intende avviare e la pianificazione di spesa scelta. L'importo delle spese agevolabili deve essere sostenuto, a pena di decadenza dal beneficio, entro i due periodi d'imposta successivi a quello di accoglimento della richiesta e, in ogni caso, nel rispetto di lìmiti di importo minimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo;

b) l'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dalle richieste pervenute, esaminate rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunica telemáticamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario nonché nei successivi trenta giorni il nulla-osta contenente l'indicazione delle modalità e dei termini di fruizione del credito d'imposta. L'utilizzo del credito d'imposta per il quale è comunicato il nullaosta è consentito, fatta salva l'ipotesi di incapienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui alla lettera a) e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti massimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo.

15-*sexies decies*. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono avviati i nuovi investimenti. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al perìodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

15-*septies decies*. Se i beni oggetto dell'agevolazione sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa entro il terzo periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo def beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in 1ocazione finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato che deriva daìl'appiicazione del presente comma è versato entro i 1 termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

15-*octies decies*. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuati i beni che possono essere oggetto dì agevolazione nonché le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 15-*duodecies*

a 15-*septies decies*. L'efficacia delle disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
15-*novies decies*. Il comma 37 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente: "37. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti, in modo che essa sia ridotta del 6 per cento rispetto alla spesa sostenuta nel 2010 dalle amministrazioni centrali e dalle regioni e pari alla spesa sostenuta nel 2010 dai comuni e dalle province. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica per gli anni 2014-2017, quantificata complessivamente in 8,250 miliardi dì euro per l'anno 2014, in 10 miliardi di euro per l'anno 2015 e in 12,250 miliardi di euro a decorrere dal 2016. Tale riduzione è ripartita In 2 miliardi di euro, per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 6,250 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno 2014, 2,250 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 7,250 per le amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno per l'anno 2015, e 4 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 8 per le spese delle amministrazioni decentrate e locali a decorrere dal 2016. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Restano escluse dalle citate riduzioni le spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le spese iscritte nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione".
15-*vicies*. Il comma 35 dell'articolo 10 è soppresso.

3.175a

BROGLIA

All'art. 3 dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:
15-*bis*. Nell'ambito della programmazione del Fondo sviluppo e coesione per il periodo 2014-2020 il CIPE assegna una quota, nel limite complessivo di 30 milioni di euro, da destinare ad interventi urgenti ed immediatamente attivabili relativi a nuove sedi per uffici giudiziari con elevati carichi di controversie pendenti, necessari per lo sviluppo delle aree connesse e per l'efficienza del sistema giudiziario previa presentazione al CIPE di specifici progetti di adeguamento, completamento e costruzione. In caso di mancata presentazione dei SAL entro 12 mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione il finanziamento è revocato, (questo periodo se c'è già l'impresa affidataria dei lavori, viceversa se non c'è vale il seguente periodo). In caso di mancata affidamento dei lavori entro 6 mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione il finanziamento è revocato.

Art. 4

4.15a (già 3.15)

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo destinato ad interventi ed investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, da destinare al completamento e al potenziamento della medesima rete, nonché all'adeguamento e alla ristrutturazione di infrastrutture dismesse su cui è ancora possibile il ripristino dell'esercizio ferroviario, con una dotazione pari a 120 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono-stabiliti i criteri e le modalità di accesso al predetto Fondo».

4.23 - 4.24 (testo 2)

COMPAGNONE, MARINELLO, MARIO FERRARA, GIOVANNI MAURO, SCAVONE, BILARDI, COMPAGNA, NACCARATO, BIANCONI, ALICATA, GIBIINO, GUALDANI,

MANCUSO, PAGANO, CARIDI, AIELLO, TORRISI, GENTILE, FAZZONE, BARANI, RAZZI, BRUNI

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

"2-*bis*. Al fine di garantire la continuità territoriale prevista dal Corridoio 5, Helsinki-Valletta della rete trans europea dei trasporti e sviluppare la parte terminale dell'asse ferroviario ad AV/AC in Italia, in particolare tra i nodi di Verona~~Bologna~~Firenze~Roma~Napoli~Reggio Calabria-Messina e Palermo sono introdotte le disposizioni conseguenti. Il comma 8 dell'articolo ZA-decies del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, è abrogato e tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione nonché le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria proseguono. È conseguentemente abrogato il riferimento al comma 8 contenuto al successivo comma 9.

2-*ter*. Dopo il comma 7 dell'articolo 34-*decies* del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, sono aggiunti i commi seguenti:

7-*bis*. "L'atto aggiuntivo di cui al comma 1 è stipulato entro il 30 novembre 2014 anche disciplinando, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, le reciproche posizioni di pretesa e di contestazione della concessionaria del contraente generale dedotte in giudizio ovvero ancora da dedurre-jiei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Sono altresì adeguati conseguentemente, nei successivi 30 giorni, gli ulteriori rapporti contrattuali con gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'Opera".

7-*ter*. "Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emettere entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, è revocato lo stato di liquidazione della società Stretto di Messina S.p.A. e contestualmente nominato un amministratore unico, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. La revoca dello stato di liquidazione avrà effetto dalla data dell'iscrizione del predetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri presso il registro delle imprese, in deroga al disposto del secondo comma dell'art. 2487-ter e. e. Salvo diversa determinazione dell 'Amministratore Unico, restano salvi ed impregiudicati gli effetti dell'atto d'indirizzo emesso in attuazione del comma 7."

7-*quater*. "Ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'Opera, le previsioni di cui al comma 4-*bis* dell'art. 166 del d. lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni devono intendersi applicabili anche all'Opera ".

7-*quinquies*. "Nel caso in cui 1 'atto aggiuntivo di cui al comma 1 non venga stipulato entro il termine del 30 novembre 2014 sono caducati, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legge 2 novembre 2012 n. 187, tutte le convenzioni ed ogni altro apporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria secondo le modalità e per gli effetti di cui al comma 3".

Art. 5

5.33 (testo 2)

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, CIOFFI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: "10 milioni di euro" fino a: "esercizio 2016" con le seguenti parole: "170 milioni di euro per l'esercizio 2014, 80 milioni di euro per l'esercizio 2015 e 80 milioni di euro per l'esercizio 2016".

Conseguentemente all'articolo 9, sopprimere i commi 6, 13 e 22.

Art. 6

6.9 (testo 2)

PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. in via sperimentale, per l'anno d'imposta 2014, ai fini del calcolo dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) ai sensi del Decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, non rientrano nel calcolo delia base imponibile ì redditi da lavoro dipendente o assimilati di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), e), c-bis), d), h-bis) e l), dei citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, percepiti

nell'anno 2013, nei limite massimo di euro 5.000 euro annui. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 5-*ter*.»

Conseguentemente, all'articolo 17, dopoJl comma 7, aggiungere ì seguenti:

7-*bis*. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

b) ai commi 9,10, 11 e 12, le parole "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti; "1° gennaio 2014";

c) al comma 13, lettera a), numera 1) e 3), le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

d) al comma 19, lettere a), b) e e) numero 3), le parole "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";

e) al comma 26, le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 percento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il Io gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 3i dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 3° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".

2. nell'ultimo periodo, le parole "precedente periodo2' sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: «28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-*bis*) a c-*quater*), dei testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-*bis*) a c-*quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»;

h) al comma 29, le parole "1° gennaio 2012" e le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2014", "31 dicembre 2013";

i) ai commi 30 e 31, le parole "31 marzo 2012" e le parole "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

1) al comma 32, le parole "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";

m) al comma 33 le parole "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.".

7-*ter* -Alle disposizioni di cui al comma 7-*bis*, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delie finanze 13 dicembre 2011.

7-*quater*. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle

seguenti: "22 per cento".
7-*quinquies*. All'articolo 1, comma 1, dei decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".
7-*sexies*. Le disposizioni dei commi da 7-*bis* a 7-*quinquies* esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014. »
7-*septies*. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
"1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento."

6.206 (testo 2)

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BERTOROTTA

Apportare le seguenti modificazioni:
-Al comma 19:
1) *dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:*
"a-*bis*) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
a-*ter*) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;"
2) *dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*
"b-*bis*) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;"
-*Sopprimere i commi 21 e 22.*
Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-*bis*. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti; "1° gennaio 2014";
e) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
d) al comma 19, lettere a), b) e e) numero 3), le parole "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";
e) al comma 26, le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";
f) al comma 27:
1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il Io gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il Io gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".
2. nell'ultimo periodo, le parole "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";
g) il comma 28 è sostituito dal seguente: «28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-*bis*) a c-*quater*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-*bis*) a c-*quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:
1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le

plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);
2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»;
h) al comma 29, le parole "1° gennaio 2012" e le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2014", "31 dicembre 2013";
i) ai commi 30 e 31, le parole "31 marzo 2012" e le parole "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";
1) al comma 32, le parole "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";
m) al comma 33 le parole "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.".
7-*ter* .Alle disposizioni dì cui al comma 7-*bis*, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delie finanze 13 dicembre 2011.
7-*quater*. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".
7-*quinquies*. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".
7-*sexies*. Le disposizioni dei commi da 7-*bis* a 7-*quinquies*, esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.
7-*septies*. Al commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n.228, le parole "dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'1 per cento". Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata del 2 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto.
7-*octies*. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
"1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 percento."
7-*nonies*. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, all'articolo 11, comma 1, la lettera e) del Testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986 n. 917, è sostituita dalle seguenti:
e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
f) oltre 100.000 euro, 45 per cento".

Art. 7

7.252 (testo 2)

DE BIASI

All'articolo 10 dopo il comma 31 è aggiunto il seguente:

"31-bis. Al fine di assicurare la continuità del funzionamento delle reti per le cure palliative pubbliche o private accreditate di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38, il personale medico in servizio presso le medesime reti, ancorché non in possesso di una specializzazione, ma che alla data di entrata in vigore

della presente legge possiede almeno una esperienza triennale nel campo delle cure palliative, previa certificazione dell'attività svolta rilasciata dalla regione di competenza, nel rispetto dei criteri determinati con decreto del Ministro della salute di natura non regolamentare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è idoneo ad operare nelle reti dedicate alla cure palliative pubbliche o private accreditate."

Art. 9

9.22 (testo 2)

PEZZOPANE, CHIAVAROLI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Per le finalità di cui all'articolo 4 comma 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, la Provincia dell'Aquila, in deroga alle previsioni dì cui ai decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché in deroga ai vincoli assunzionaii previsti dalla vigente normativa per le amministrazioni locali può procedere all'assunzione a tempo indeterminato con oneri a carico della provincia medesima a valere sulle disponibilità in bilancio, degli idonei nelle vigenti graduatorie concorsuali a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 6, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013. Nelle more dell'assunzione a tempo indeterminato la Provincia dell'Aquila è autorizzata alla proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato dei suddetti lavoratori, anche in deroga ai limiti temporali previsti dalla vigente normativa in materia».

"Alla complessiva spesa si farà fronte con le risorse di cui all'art. 7, comma 6-*quater*, del decreto-legge 26 aprile 2013 n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013 n. 71, pari a ? 580.000,00".

9.137 (testo 2)

RUTA, ORRÙ, PADUA, BILARDI, COMPAGNONE, GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, SCAVONE

Al comma 1, premettere il seguente:

«0.1. Le regioni Molise e Sicilia provvedono a garantire, per il triennio 2014-2016, continuità lavorativa o a richiamare in servizio il personale assunto in base all'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, n. 3253 e all'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, n. 3254, in base all'articolo 1, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2003 n. 3279 e in base all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 marzo 2003 n. 3268, per completare i compiti assegnati dalle ordinanze medesime, con oneri a carico del bilancio dello Stato».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014:-7.000;
2015:-7.000;
2016:-7.000

9.234 (testo 2)

STEFANO, DE PETRIS, URAS

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

"19-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n.266, si applicano anche alla produzione elettrica da impianti eolici e idroelettrici di potenza non superiore a 200 KW."

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

«37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

9.256 (testo 2)

GIUSEPPE ESPOSITO

Dopo il comma 21 è inserito il seguente comma:
"21-*bis*). E' autorizzata la spesa di 3,5 milioni dLeuro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016, da assegnare quale contributo all'Università degli Studi Statale di Roma "Foro Italico", per le finalità di integrazione di Sport, Università e Ricerca attraverso la creazione di percorsi specifici di formazione di rango universitario per gli atleti in attività agonistica di livello nazionale ed olimpionico, con adeguata considerazione delle necessità di internazionalizzazione, ed il potenziamento delle strutture formative e degli impianti al servizio degli studenti."
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti modifiche:
2014:-3.500
2015:-3.500
2016:-3.500

Art. 10

10.45 (testo 2)
ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA
«8-*bis*. All'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-*bis*. In via sperimentale, il Ministro della giustizia può disporre, nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con le Regioni e le Province autonome, che vengano utilizzati, per il tempo necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di servizio oggetto delle convenzioni sono integralmente a carico del bilancio della Regione.
All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione lineare, pari a 5 milioni di euro a partire dall'anno 2014, delle dotazioni da includere- nel fondo speciale di parte corrente, di cui alla "Tabella A" della presente legge, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2012-2015.»

Art. 11

11.32 (testo 2)
MANDELLI, AMORUSO
Sopprimere il comma 6
conseguentemente
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: -10.000
2015: -10.000
2016: -10.000
11.33 (testo 2)
PAGLIARI
Sopprimere il comma 6
Conseguentemente,
All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:« 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: « 35,5 milioni di euro per l'anno 2014, 635,5 milioni nell'anno 2015 e 1445,5 milioni»;
11.40 (testo 2)
BUCCARELLA, MOLINARI, CAPPELLETTI, AIROLA, GIARRUSSO
Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni :
a) al primo periodo, sostituire le parole "75%" con le seguenti "50%"
b) sopprimere il secondo periodo
Conseguentemente, all'articolo 18, commi 21, sopprimere la lettera b) , indi, al comma 22, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2014:-25.000;
2015:-25.000;
2016:-25.000

11.38 (testo 2)

LO MORO

Al comma 6, primo periodo dopo le parole "e successive modificazioni" *sopprimere le seguenti* "ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato,"
Conseguentemente
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014:-2.000;
2015:-2.000;
2016:-2.000.

11.101 (testo 2)

LO GIUDICE, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, MANCONI

Al comma 10, sostituire le parole :
«con riserva di assunzione dì 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per e l'Arma dei carabinieri e 600 unità per il Corpo della guardia di finanza. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.» *con le seguenti:*
«con riserva di assunzione di 800 unità per la Polizia di Stato, 800 unità per e l'Arma dei carabinieri, 500 unità per il Corpo della guardia di finanza e 400 unità per la Polizia penitenziaria. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.»
Conseguentemente,
dopo il comma 10 inserire il seguente:
« 10-*bis*. Al fine di fare fronte alla grave situazione di sovraffollamento delle carceri l'amministrazione competente può procedere in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, all'assunzione di 100 unità di personale a tempo indeterminato nell'area degli educatori carcerari corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014 e a 4,5 milioni a decorrere dall'anno 2015 a valere sulle risorse di cui al comma 10.»

Art. 12

12.4 (testo 2)

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:
a) è riconosciuta nella misura del 120 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalia presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza dei predetto limite maggiorato;
b) è riconosciuta nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale lìmite incrementato delia

quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
c) è riconosciuta nella misura del 90 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
d) è riconosciuta nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionisticicomplessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
e) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Al comma 236 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il primo periodo è soppresso, e al secondo periodo sono soppresse le parole: «Per le medesime finalità».
1-*bis*. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'artìcolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:
è riconosciuta nella misura dei 100 per cento per i trattamenti pensionistici di cui alle lettere a) e b) del comma 1 qualora il soggetto titolare di tali trattamenti abbia a carico uno o più familiari ai sensi di quanto stabilito all'articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986, n. 917;
è riconosciuta nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 7 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 8 volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi qualora il soggetto titolare di tali trattamenti abbia due o più familiari a carico ai sensi di quanto stabilito all'articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986, n. 917.»

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-*bis*. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
b) ai commi 9, 10,11 e 12, le parole "Io gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti; "1° gennaio 2014";
c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";
e) al comma 26, le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";
f) al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il Io gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".

2. nell'ultimo periodo, le parole "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: «28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-*bis*) a c-*quater*), del testo unico delie imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-*bis*) a c-*quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461»;

h) al comma 29, le parole "1° gennaio 2012" e le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2014", "31 dicembre 2013";

i) ai commi 30 e 31, le parole "31 marzo 2012" e le parole "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

1) al comma 32, le parole "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";

m) al comma 33 le parole "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.".

7-*ter* -Alle disposizioni di cui al comma 7-*bis*, si applicano, in quanto compatìbili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

7-*quater*. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-*quinquies*. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-*sexies*. Le disposizioni dei commi da 7-*bis* a 7-*quinquies*, esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

7-*septies*. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* dei decreto-legge 29 novembre -2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico dì cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalia legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, appiicando un'aliquota pari al 15 per cento."

12.8 (testo 2)

RITA GHEDINI, GATTI, ANGIONI, CASSON, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, PARENTE, SPILABOTTE

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole "50 per cento" con le seguenti "10 per cento".

Conseguentemente al medesimo articolo 12, dopo il comma 4 aggiungere il seguente periodo:

"Per gli interventi in favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2014.".

12.10 (testo 2)

RITA GHEDINI, GATTI, ANGIONI, CASSON, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, PARENTE, SPILABOTTE

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole "per il solo anno 2014" con le seguenti "a decorrere dall'anno 2014" e aggiungere in fine il seguente periodo: "I risparmi di spesa derivanti, a decorrere dall'anno 2015, dalla fissazione al 10 per cento della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di cui alla presente lettera sono destinati agli interventi in favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."

12.30 (testo 2)

LEPRI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI GIORGI, FAVERO, FISSORE, MARCUCCI, MORGONI, MOSCARDELLI, PADUA, SCALIA, SPILABOTTE, ZANONI, ANGIONI

Al comma 4, sostituire le parole "A decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a 150.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 200.000 euro, nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 200.000 euro e al 15 per cento per la parte eccedente 250.000 euro." con le seguenti "A decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a 75.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 10 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 100.000 euro, nonché pari al 15 per cento per la parte eccedente 100.000 euro."

Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-*bis*. È autorizzata la spesa di 25 milioni di euro da destinare per l'anno 2014 da destinare al Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge-8 luglio 1998 n. 230, e di 30 milioni di euro per l'anno 2014 da destinare al potenziamento dei tirocini formativi e di orientamento".

Art. 13

13.61 (Testo 2)

MARINELLO

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

"18-*bis*. In attesa del recepimento della Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 in materia di efficienza energetica e in attuazione degli obblighi previsti per gli edifici pubblici dagli articoli 5, 6 e 7 della direttiva medesima, le limitazioni di spesa di cui al presente articolo non si applicano per tutti gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico regionale, ivi comprese le Regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, in tutti i casi in cui è dimostrata una riduzione complessiva delle spese di gestione almeno parí ai maggiori oneri, e la fattibilità tecnico- finanziaria dell'intervento."

Conseguentemente all'articolo 14, dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

"15-*bis*. In attesa del recepimento della Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 in materia di efficienza energetica e in attuazione degli obblighi previsti per gli edifici pubblici dagli articoli 5, 6 e 7 della direttiva medesima, le limitazioni di spesa di cui al presente articolo non si applicano per tutti gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico degli enti locali in tutti i casi in cui è dimostrata la riduzione complessiva di spesa di gestione e la fattibilità tecnico-finanziaria dell'intervento.".

Art. 16

16.28 (Testo 2)

BROGLIA, VACCARI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 3, comma 64, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole:« nei cinque anni»

sono sostituite dalle seguenti:« nei dodici mesi».

16.29 (testo 2)

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, LAI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole "l'anno 2013" sono sostituite dalle parole "gli anni 2013 e 2014" e dopo le parole "di parte corrente " sono aggiunte le parole "e in conto capitale "

2-*ter*. L'articolo 1, comma 8 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2013, n. 64, è abrogato.»

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:« 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: « 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: « 150 milioni» con le seguenti:« 200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: « 24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:« 20 per cento» sono sostituite dal seguente:« 22 per cento»;
- Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: -30.000;
2015:-30.000;
2016:-30.000.

Art. 17

17.12 (testo 2)

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, BULGARELLI

Al comma 2, dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917," aggiungere le seguenti: "con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, "

Conseguentemente, al medesimo articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"17-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento."

17.13 (testo 2)

VACCIANO, BOTTICI, MOLINARI, PEPE, MANGILI

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: "Non possono in ogni caso subire riduzioni le detrazioni vigenti a favore dei soggetti invalidi, disabili o non autosufficienti."

Conseguentemente, al medesimo articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"17-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento."

17.52 (testo 2)

DEL BARBA, VERDUCCI, BIANCO, LAI, ZANONI

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Ai fini della determinazione dei valori di cui al comma 1, per gli atleti professionisti si considera altresì il costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi, nella misura del 15 per cento, al netto delle somme versate dall'atleta professionista ai propri agenti per l'attività di assistenza nelle medesime trattative."

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:« 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: « 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: « 150 milioni» con le seguenti:« 200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: « 24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:« 20 per cento» sono sostituite dal seguente:« 22 per cento»;
- Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014:-30.000;
2015:-30.000;
2016:-30.000.

17.0.1 (testo 2)

MAURO MARIA MARINO, GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, FAVERO

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

«Articolo 17-*bis*

(Disposizioni in materia di accertamento con adesione)

1. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo o in un massimo di quaranta rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000,00 euro e ove ricorrono le condizioni previste all'articolo 52 del Decreto legge 69/2013 (disposizioni per la riscossione mediante ruolo), comma 1), lettere a) e b);

b) all'articolo 8, il comma 3-*bis*, è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. In caso di-mancato pagamento anche di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle rate non pagate e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni e degli interessi legali La disposizione si applica anche alle somme precedentemente rateizzate e iscritte a ruolo per dichiarata decadenza del beneficio della rateizzatone. L'iscrizione a ruolo della sanzione non è eseguita se^il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva»;

c) all'articolo 15, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2- *bis*. Il pagamento rateale di cui all'articolo 8, comma 2, si applica anche in caso di omessa impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta a fronte del quale non può essere formulata istanza di accertamento con adesione, sempreché il contribuente paghi la prima rata entro il termine per la proposizione del ricorso";

d) all'articolo 2, comma 5, le parole: "un terzo" sono sostituite, dalle seguenti: "un quarto";
e) all'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:
"5-*bis*. in caso di accertamento con adesione, definito entro il termine massimo di 12 mesi, da parte di contribuenti che non abbiano precedentemente usufruito del condono di cui alla legge 27 dicembre 2002 n.289 o dello scudo fiscale di cui alla Legge 3 ottobre 2009 n.141, si applica la sanzione agevolata pari a quella prevista all'art 5-*bis* comma 3.
2. All'articolo 3-*bis*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1: le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un numero massimo di dodici rate trimestrali dì pari importo, ovvero, se superiori a cinquantamila euro, in un massimo dì quaranta rate trimestrali di pari importo ove ricorrono le condizioni previste all'articolo 52 del decreto-legge 69/2013 (disposizioni per la riscossione mediante ruolo), comma 1), lettere a) e b);
b) al comma 3, le parole: «al tasso del 3,5 per cento annuo» sono sostituite dalle seguenti: «al saggio legale».
3. Al decreto-legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le somme dovute per la definizione possono essere versate anche ratealmente in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo o in un massimo di quaranta rate trimestrali se le somme dovute superano euro 50.000,00 e ove ricorrono le condizioni previste all'articolo 52 del Decreto Legge 69/2013 (disposizioni per la riscossione mediante ruolo), comma 1), lettere a) e b). L'importo della prima rata è versato entro il tennine indicato nel comma 2. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto dì adesione »;
b) all'articolo 17, comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le somme dovute per la definizione possono essere versate anche ratealmente in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo o in un massimo di quaranta rate trimestrali se le somme dovute superano euro 50.000,00 e ove ricorrono le condizioni previste all'articolo 52 del Decreto Legge 69/2013 (disposizioni per la riscossione mediante ruolo), comma 1), lettere a) e b). L'importo della prima rata è versato entro il termine di proposizione del ricorso. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legate calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.»
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:
- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:« 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: « 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: « 150 milioni» con le seguenti:« 200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: « 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13-agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:« 20 per cento» sono sostituite dal seguente:« 22 per cento»;
- Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: -30.000;
2015:-30.000;
2016:-30.000.

Art. 18

18.46 (testo 2)
PANIZZA, BERGER, ZELLER, ZIN, PALERMO
Al comma 23, dopo le parole: "dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25" aggiungere le seguenti: ", nonché delle agevolazioni tributarie previste dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 601.".
Conseguentemente, al comma 24, dopo le parole: "degli imprenditori agricoli professionali," aggiungere le seguenti: "nonché dagli agricoltori delle zone definite montane di cui "all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale: 16 per cento",
Agli eventuali ulteriori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, per il 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per .interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

18.48 (testo 2)

PANIZZA, BERGER, ZELLER, ZIN, PALERMO

Al comma 23, dopo le parole: "dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25" aggiungere le seguenti: ", nonché delle disposizioni di cui all'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.".
Conseguentemente, al comma 24, dopo le parole: "degli imprenditori agricoli professionali," aggiungere le seguenti: "nonché dagli agricoltori di cui all'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale: 16 per cento".
Agli eventuali ulteriori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, per il 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze-è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

18.79 (testo 2)

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, GIANLUCA ROSSI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
«24-*bis*. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 7-*bis*, è aggiunto il seguente comma: n\-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica a carico dei soggetti indicati nell'articolo 15 del decreto 31 luglio 1998, in caso di tardiva o omessa trasmissione telematica di dichiarazioni e di atti che essi hanno assunto l'impegno a trasmettere" ;
b)all'articolo 34, comma 4, dopo le parole "svolgono le attività di cui alle lettere da e) a f), del comma 3", sono aggiunte le seguenti;- "assicurando adeguati livelli di servizio.". Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definiti i livelli di servizio anche in relazione agli esiti dell'assistenza fiscale e le relative modalità di misurazione;
c) all'articolo 39:
1) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 33, comma 3 è sospesa, per un periodo da 3 a 12 mesi, quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive e delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 35, nonché quando gli elementi forniti airarnnnrjistrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dai contribuente. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta la-revoca dell'esercizio dell'attività-di assistenza; nei casi di particolare gravità è disposta la-sospensione cautelare.";
2) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
"4-*bis*. La definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, non impedisce l'applicazione della sospensione, dell'inibizione e della revoca;
4-*ter*. Il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio comporta l'applicazione della sanzione da 516 a 5.165 euro. ".
24-*ter*. Al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 " Regolamento recante- norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e

dal professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 Luglio 1997, n. 241" sono apportate le seguenti modifiche;

a) all'articolo 7, comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) relazione tecnica dalla quale emerga il rispetto dei requisiti stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sulla capacità operativa del CAF, sulla formula organizzativa assunta anche in ordine ai rapporti di lavoro utilizzati, sui sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza dell'attività, anche in ordine all'affidamento a terzi delle attività di assistenza fiscale e alla formazione, e a garantire adeguati livelli di servizio. Con lo stesso provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definiti i tempi per l'adeguamento alle disposizioni della presente lettera da parte dei Centri già autorizzati".

b) all'articolo 8, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera c), le parole "alle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto" sono sostituite dalle seguenti "alle disposizioni in materia contributiva e tributaria;" ;

2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

"d-*bis*) non aver fatto parte di società per le quali è stato emesso un provvedimento di revoca ai sensi dell'articolo 39, comma 4, dei decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel 5 anni precedenti.";

c) all'articolo 13, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma: "4-*bis*. Qualora dalla liquidazione della dichiarazione emerga un credito d'imposta, il contribuente può indicare di voler utilizzare in tutto o in parte l'ammontare dei credito per il pagamento di somme per le quali è previsto il versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

d) all'articolo 16, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) conservare le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione;" ;

2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-*bis*) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione nonché della documentazione a base del visto di conformità fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quelkrdi presentazione.";

e) all'articolo 26, sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 3, dopo la parola "contribuente", sono inserite le parole "salvo quanto previsto nel comma 3-*bis*";

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"3-*bis*. Le richieste di documenti e di chiarimenti relative alle dichiarazioni di cui all'articolo 13 sono trasmesse in via telematica, almeno 60 giorni prima della comunicazione al contribuente, al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista che ha rilasciato il visto di conformità per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni della documentazione e dei chiarimenti richiesti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni recate dal presente comma".

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:« 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: « 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: « 150 milioni» con le seguenti:« 200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: « 24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:« 20 per cento» sono sostituite dal seguente:« 22 per cento»;
- *Alla Tabella A, voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014:-30.000;

2015:-30.000;

2016:-30.000.

18.81 (testo 2)

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, GIANLUCA ROSSI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. All'articolo 12, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo "Sono inoltre abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, limitatamente alle cause di importo non superiore a quello indicato nell'articolo 12, i funzionari dei centri di assistenza fiscale o delle società di servizi di cui all'articolo 11 del decreto 31 maggio 1999, n. 164";

b) al comma 3, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente "Quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale o di una società di servizi di cui all'artìcolo 11 del decreto 31 maggio 1999, n. 164, essa deve essere autenticata dal responsabile dell'assistenza fiscale dei predetto centro o dal legale rappresentante società di servizi di cui all'articolo 11 del decreto 31 maggio 1999, n. 164."»

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:« 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: « 70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;
- All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: « 150 milioni» con le seguenti:« 200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: « 24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:« 20 per cento» sono sostituite dal seguente:« 22 per cento»;
- *Alla Tabella A, voce* Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014:-30.000;
2015:-30.000;
2016:-30.000.

18.97 (testo 2)

CARIDI, GUALDANI, TORRISI, MANCUSO, CHIAVAROLI, BIANCONI, GENTILE, AIELLO

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

« 24-*bis*. All'articolo 14 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalia legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) al comma 2, le parole "15 ottobre 2013" con le seguenti "15 gennaio 2014" e le parole "15 novembre 2013" con le seguenti "15 febbraio 2014";

b) dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente: "2-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sì applicano anche ai giudizi per i quali, alia data di entrata in vigore del presente decreto, pende giudizio di revocazione innanzi alle competenti Sezioni Giurisdizionali d'appello. In questo caso il calcolo della somma per la definizione del giudizio è operato con riferimento ai danno quantificato nella sentenza d'appello sottoposta a revocazione ed essa non può eccedere il 10 per cento del danno liquidato in sentenza".

Conseguentemente ridurre di 5 milioni di euro lo stanziamento della allegata tabella A.

Art. 23

23.28 (testo 2)

DE PETRIS, STEFANO, URAS

Al comma 1, lettera b), numero 3, dopo la lettera d), inserire la seguente:

"d-*bis*) ai fabbricati rurali ad uso strumentale non abitativo di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994,

n. 133.".

Conseguentemente, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

23.108 (testo 2)

MICHELONI, TURANO, GIACOBBE, MAURO MARIA MARINO, TONINI, PEGORER, TOMASELLI, DI BIAGIO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-*bis*. Sulle unità immobiliari possedute da cittadini italiani residenti all'estero a tìtolo di proprietà o dì usufrutto, a condizione che non risultino locate o concesse in comodato d'uso gratuito, e per un'unica unità immobiliare, in conformità aile seguenti indicazioni: classificazione delle suddette unità immobiliari come abitazione principale; introduzione di criteri certi di identificazione dei soggetti interessati dalla obbligatorietà dell'iscrizione all'AIRE."

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:« 20 per cento» sono sostituite dal seguente:« 22 per cento».

25.Tab.A.1

GATTI, RITA GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

Alla tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, *programma:* Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi, *voce:* Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Legge n. 328 del 2000: ? Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ? Articolo 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (4.5 ? cap. 3671), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
CP: + 33.000;
CS: + 33.000.
2015:
CP: + 33.000;
CS: + 33.000.
2016:
CP: + 33.000;
CS: + 33.000.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

? 2014: ? 33.000;
2015: ? 33.000;
2016: ? 33.000.

Art. 25

25.Tab.A.2

DI GIORGI, MARCUCCI, PUGLISI, TOCCI, IDEM, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

Alla tabella C, missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, *programma* Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, *voce* Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Legge 30 aprile 1985, n. 163: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (1.2 ? capp. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8570, 8571, 8573, 8721), *apportare le seguenti variazioni:*

2015:
CP: + 14.201;

CS: + 14.201.

2016:

CP: + 13.353;

CS: + 13.353.

Conseguentemente, alla rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze *della allegata tabella A apportare le seguenti variazioni:*

? 2015: ? 14.201.

2016: ? 13.353.

25.Tab.A.3

MATTESINI, PUGLISI, GRANAIOLA, SILVESTRO, SPILABOTTE, CARDINALI, FILIPPIN, DE PETRIS, MATURANI, PADUA, STEFANI, GENTILE, ZANONI, GIANNINI, RIZZOTTI, RAZZI, PANIZZA, GIUSEPPE ESPOSITO, MARIAROSARIA ROSSI, MUSSOLINI, DI GIORGI

Alla tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (19), *programma:* Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali; monitoraggio e valutazione interventi (19.4), *voce:* Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Legge finanziaria n. 296 del 2006: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007) ? articolo 1 comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza (4.5 ? cap. 3527)*, apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 11.000;

CS: + 11.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

? 2014: ? 11.000

25.Tab.A.4

BLUNDO, BERTOROTTA, CATALFO, CASALETTO, DONNO, FUCKSIA, PUGLIA, SERRA

Alla tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (19), *programma:* Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi (19.4), *voce:* Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Legge finanziaria n. 296 del 2006: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007) ? articolo 1 comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza (4.5 ? cap. 3527)*, apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 11.000;

CS: + 11.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

? 2014: ? 11.000.

25.Tab.A.5

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

Alla Tabella C, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze ? Sostegno alla Famiglia ? Decreto legge n. 223 del 2006: disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale ? articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia ?*, apportare le seguenti modificazioni:*

2014: + 10.000;

2015: + 10.000;

2016: + 10.000.

Conseguentemente, nella tabella A (Indicazione da includere nel Fondo Speciale di Parte corrente), all'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze*, sono apportate le*

seguenti modificazioni:

2014: ? 10.000;
2015: ? 10.000;
2016: ? 10.000.

25.Tab.A.6

LAI, TONINI, GUERRIERI PALEOTTI

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

? 2014: ? 10.000;
2015: ? 10.000;
2016: ? 10.000.

Conseguentemente, alla tabella C, missione Italia nell'Europa e nel mondo*, programma Cooperazione allo sviluppo, voce* Ministero degli affari esteri*, Legge n. 7 del 1981 e legge n. 42 del 1987, apportare le seguenti variazioni:*

2014:
CP: + 5.000;
CS: + 5.000;
2015:
CP: + 5.000;
CS: + 5.000;
2016:
CP: + 5.000;
CS: + 5.000.

25.Tab.A.7

BERTUZZI, RUTA, RITA GHEDINI, GRANAIOLA

Alla Tabella C, missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca*, programma:* Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione*, voce:* Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, legge 8 luglio 1991, n.267: attuazione del piane nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità da pesca adibite alla pesca con reti da posta derivanti: articolo 1, comma 1, attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (1.5- Capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488)*, apportare le seguenti variazioni:*

2014:
CP: + 6.000;
CS: + 6.000;
2015:
CP: + 6.000;
CS: + 6.000;
2016:
CP: + 6.000;
CS: + 6.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

? 2014: ? 6.000;
2015: ? 6.000;
2016: ? 6.000.

25.Tab.A.8

MARINELLO, SCOMA, GUALDANI, MANCUSO

Al comma 1, nella Tabella A, ridurre come segue gli importi della voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze:

? 2014: ? 6.000;
2015: ? 6.000;
2016: ? 6.000.

Conseguentemente, al comma 2, nella Tabella C, Missione: Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione, voce Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, legge 8 luglio 1991, n. 267: attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità da pesca adibite alla pesca con reti da posta derivanti: articolo 1, comma 1, attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (1.5- Capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488)*, apportare le seguenti variazioni:*

2014: + 6.000;
2015: + 6.000;
2016: + 6.000.

25.Tab.A.9

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Al comma 2, nella Tabella C, Missione: Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione, voce Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, legge 8 luglio 1991, n.267: attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità da pesca adibite alla pesca con reti da posta derivanti: articolo 1, comma 1, attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (1.5- Capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488)*, apportare le seguenti variazioni:*

2013: + 6.000;
2014: + 6.000;
2015: + 6.000.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata A, rubrica del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

25.Tab.A.10

RUVOLO, TARQUINIO, PERRONE, DALLA TOR

Al comma 2, nella Tabella C, Missione: Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione, voce Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, legge 8 luglio 1991, n. 267: attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità da pesca adibite alla pesca con reti da posta derivanti: articolo 1, comma 1, attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (1.5- Capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488)*, apportare le seguenti variazioni:*

2013: + 6.000;
2014: + 6.000;
2015: + 6.000.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata A, rubrica del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

25.Tab.a.11

RUSSO

Al comma 2, nella Tabella C, Missione: Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione, *voce* Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, legge 8 luglio 1991, n. 267: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità da pesca adibite alla pesca con reti da posta derivanti: articolo 1, comma 1, Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (1.5 capitoli 1173, 1413, 1414, 1415,1418,1477,1488), *apportare le seguenti variazioni:*

2013: + 6.000;
2014: + 6.000;
2015: + 6.000.

Conseguentemente, ridurre in misura corrispondente l'importo della allegata A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.

25.Tab.a.12

SANGALLI, BONFRISCO, MICHELONI, GIACOBBE, TURANO, TONINI, PEGORER, TOMASELLI

Alla Missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo», sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del *made in Italy*.

Ministero dello Sviluppo economico.

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

Articolo 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.2 ? capitolo 2501)

2014

CP + 10.000;

CS + 10.000.

2015

CP + 10.000;

CS + 10.000.

2016

CP + 10.000;

CS + 10.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica «Ministero degli Affari esteri» ridurre di pari importo gli stanziamenti previsti.

25.Tab.a.13

DI BIAGIO, LUIGI MARINO, DALLA ZUANNA, FRAVEZZI

Alla Tabella C, alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo Cooperazione economica e relazioni internazionali ? Ministero degli affari esteri», voce: Legge n. 794 del 1966 «ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo latino americano, firmata a Roma il 1º giugno 1966, *apportare le seguenti modificazioni:*

2014: + 500.000 euro

Conseguentemente:

Nella tabella A (Indicazione da includere nel Fondo Speciale di Parte corrente), all'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri *apportare le seguenti modificazioni:*

2014: ? 500.000 euro.

25.Tab.a.14

ROMANO, LUIGI MARINO

Alla Tabella C, alla voce «Ministero Affari Esteri» ? Cooperazione economica e relazioni internazionali ? legge n. 794 del 1996: «ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo latino americano, firmata a Roma il 1º giugno 1996» (capitolo 3751), *apportare le seguenti modifiche:*

2014: + 500.000 euro.

Conseguentemente, nella Tabella A (Indicazione da includere nel Fondo Speciale di Parte Corrente), all'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri, *apportare le seguenti modifiche:*

2014: ? 500.000 euro.

25.Tab.c.1

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI

Alla tabella C, missione Amministrazione penitenziaria, *voce* Ministero della giustizia, decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 135, comma 4: programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'aids, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (1.1 ? capitolo 1768) *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
CP: + 5.000;
CS: + 5.000.
2015:
CP: + 5.000;
CS: + 5.000.
2016:
CP: + 5.000;
CS: + 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, missione Istruzione universitaria, programma Sistema universitario e formazione post-universitaria, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge n. 243, del 1991 ? Università non statali legalmente riconosciute (2.3 ? capitolo 1692) *apportare le seguenti modifiche:*

2014:
CP: - 5.000;
CS: - 5.000.
2015:
CP: - 5.000;
CS: - 5.000.
2016:
CP: - 5.000;
CS: - 5.000.

25.Tab.c.2

GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

Alla tabella C, Missione agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, *Programma* sostegno al settore agricolo, *voce* Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 165 del 1999: «Agenzia per le erogazioni in agricoltura», *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
? CP: ? 20.000;
CS: ? 20.000;
2015:
? CP: ? 20.000;
CS: ? 20.000;
2016:
? CP: ? 20.000;
CS: ? 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, Missione agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, *Programma* politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, *voce* Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Decreto legislativo n. 454 del 1999: riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1987, n. 59, *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
CP: + 20.000;
CS: + 20.000;
2015:
CP: + 20.000;
CS: + 20.000;
2016:
CP: + 20.000
CS: + 20.000.

25.Tab.c.3

GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

Alla tabella C, Missione agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, *Programma* sostegno al settore agricolo, *voce* Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 165 del 1999: «Agenzia per le erogazioni in agricoltura», *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
? CP: ? 30.000;
CS: ? 30.000;
2015:
? CP: ? 30.000;
CS: ? 30.000;
2016:
? CP: ? 30.000;
CS: ? 30.000.

Conseguentemente, alla tabella E, Missione agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, *Programma* politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, *voce* Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Decreto legislativo n. 102 del 2004, Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera *I)*, della legge 7 marzo 2003, n.38, *apportate le seguenti variazioni:*

2014:
CP: + 30.000;
CS: + 30.000;
2015:
CP: + 30.000;
CS: + 30.000;
2016:
CP: + 30.000
CS: + 30.000.

25.Tab.c.4

GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

Alla tabella C, Missione agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, *Programma* sostegno al settore agricolo, *voce* Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 165 del 1999: «Agenzia per le erogazioni in agricoltura» *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
? CP: ? 20.000;
CS: ? 20.000;
2015:
? CP: ? 20.000;
CS: ? 20.000;
2016:
? CP: ? 20.000;
CS: ? 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, Missione agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, *Programma* politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, *voce* «Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, legge 267 del 1991: attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante, *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
CP: + 20.000;

CS: + 20.000;
2015:
CP: + 20.000;
CS: + 20.000;
2016:
CP: + 20.000
CS: + 20.000.

25-Tab.c.5 (testo 2)

URAS, DE PETRIS, CIRINNÀ

Al comma 2, tabella C allegata, alla rubrica Ministero della Salute, art. l comma 2 legge 434 del 1998 - finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, apportare le seguenti modifiche:

2014 +20.000
2015 +20.000
2016 +20.000

Conseguentemente, all'art. 17, comma 7, aggiungere il seguente:

"7-*bis*. A decorrere dall'anno 2014 la tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.641, è incrementata del 100 per cento"

25.Tab.c.5

URAS, DE PETRIS, CIRINNÀ

Al comma 2, tabella C allegata, alla rubrica Ministero della salute, articolo 1, comma 2 legge 434 del 1998 finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, *apportare le seguenti modifiche:*

2014: + 20.000;
2015: + 20.000;
2016: + 20.000.

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 7, aggiungere il seguente:«7-*bis*. A decorrere dall'anno 2014 la tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è incrementata del 50 per cento».

25.Tab.c.6.

DI BIAGIO, AUGELLO

Alla Tabella C, alla voce Ministero delle attività culturali e del turismo ? Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici ? Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria ? *inserire la seguente:*

«Legge n. 92 del 2004: "Istituzione del 'Giorno del ricordo' in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati" (capitolo 3631)

2014: + 70.000 euro;
2015: + 70.000 euro;
2016: + 70.000 euro.

Alla Tabella C, alla voce Ministero delle attività culturali e del turismo ? Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici ? Sostegno valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo ? legge n. 163 del 1985: nuova disciplina degli interventi dello stato a favore dello spettacolo, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 70.000 euro
2015: ? 70.000 euro
2016: ? 70.000 euro».

25.Tab.C.7

BERTOROTTA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Alla Tabella C, missione Sostegno alla famiglia, *voce* Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-

legge n. 223 del 2006, articolo19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia, (17.3 cap. 2102) *apportare le seguenti variazioni*:

2014:
CP: + 8.000;
CS: + 8.000.
2015:
CP: + 8.000;
CS: + 8.000.
2016:
CP: + 8.000;
CS: + 8.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, missione Istruzione universitaria, programma Sistema universitario e formazione post-universitario, *voce* Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*, legge n. 243 del 1991 ? Università non statali legalmente riconosciute (2.3 ? cap. 1692) apportare le seguenti modifiche:*

2014:
? CP: ? 8.000;
CS: ? 8.000.
2015:
? CP: ? 8.000;
CS: ? 8.000.
2016:
? CP: ? 8.000;
CS: ? 8.000.

25.Tab.C.8

MANGILI, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI

Alla Tabella C, missione Incentivazione e sostegno alla gioventù, *voce* Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 223 del 2006, articolo 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili, (22.2 ? cap. 2106) *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
CP: + 5.000;
CS: + 5.000.
2015:
CP: + 5.000;
CS: + 5.000.
2016:
CP: + 5.000;
CS: + 5.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, missione Istruzione universitaria, programma Sistema universitario e formazione post-universitaria, *voce* Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*, legge n. 243 del 1991 ? Università non statali legalmente riconosciute (2.3 ? cap. 1692) apportare le seguenti modifiche:*

2014:
? CP: ? 5.000;
CS: ? 5.000.
2015:
? CP: ? 5.000;
CS: ? 5.000.
2016:
? CP: ? 5.000;

CS: ? 5.000.

25.Tab.C.9

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

Alla Tabella C, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze ? Sostegno alla Famiglia ? decreto-legge n. 223, del 2006: disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale ? articolo 19 comma 1: Fondo per le politiche della famiglia ? *apportare le seguenti modificazioni:*

2014: + 10.000;
2015: + 10.000;
2016: + 10.000.

Conseguentemente all'articolo 25, comma 2, tabella C, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015, a 10 milioni di euro per l'anno 2016».

25.Tab.C.10

STEFANO, URAS, DE PETRIS

Al comma 2, Tabella C, allegata alla rubrica Ministero del lavoro e delle politiche sociali, articolo 20, comma 1258, legge 296, del 2006 ? disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007), *apportare le seguenti modifiche:*

2014: + 20.000;
2015: + 20.000;
2016: + 20.000.

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

«37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 20 milioni di euro in ragione annua per il triennio 2014 ? 2016».

25.Tab.E.1

DE POLI

Alla Tabella E, missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Rapporti finanziari con enti territoriali, Ministero economia e finanze, decreto-legge n. 148 del-1993, articolo 3, Interventi difesa del suolo e tutela ambientale, (2.5-7499*) apportare le seguenti variazioni:*

Rifinanziamento:
2014:
CP: + 20.000;
CS: + 20.000;
2015:
CP: + 20.000;
CS: + 20.000;
2016:
CP: + 20.000;
CS: + 20.000.

Conseguentemente, è soppresso il comma 14 dell'articolo 9.

25.Tab.E.2

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

Alla Tabella E, aggiungere la seguente voce:

«Competitività e Sviluppo delle Imprese ? *Incentivi alle imprese per interventi di sostegno ?* Economia e Finanze ? Legge n. 244 del 2007: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) ? Art. 2, comma 306: Contributi in conto interessi del

fondo di cui alla legge 295 del 1973 (Settore n. 9) Mediocredito centrale ? SIMEST SpA (8.2 ? cap. 7298)

Rifinanziamento

2014:

CP: + 40.000;

CS: + 40.000.

2015:

CP: + 40.000;

CS: + 40.000.

2016:

CP: + 275.000;

CS: + 275.000.

Limite impegno

3

Conseguentemente, alla voce L'Italia nell'Europa e nel mondo *Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE* ? Economia e Finanze ? Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari: Art. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea (Settore n. 27) Interventi diversi (3.1 ? cap. 7493)

Legislazione vigente

2014:

? CP: ? 40.000;

CS: ? 40.000.

2015:

? CP: ? 40.000;

CS: ? 40.000.

2016

CP: + 275.000;

CS: + 275.000.

Limite impegno

3

25.Tab.E.3

CIOFFI, SCIBONA, CASTALDI, GIROTTO, LEZZI

Alla Tabella E, missione Competitività e Sviluppo delle imprese *programma* Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione, *voce* Sviluppo economico, decreto-legge n. 69 del 2013 ? Art. 2 comma 1: Contributi per il finanziamento a tasso agevolato per l'acquisto di macchinari impianti e attrezzature ad uso produttivo a favore delle PMI (1.3 cap. 7489), *apportare le seguenti variazioni:*

Rifinanziamento:

2014:

CP: + 8.000;

CS: + 8.000.

2015:

CP: + 8.000;

CS: + 8.000.

2016:

CP: + 8.000;

CS: + 8.000.

Conseguentemente, al comma 4, alla Tabella E ivi richiamata, missione: Competitività e

sviluppo delle Imprese; programma: Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale; *voce:* Sviluppo economico; legge finanziaria n. 266 del 2005: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ? articolo 1, comma 95: Proseguimento programma di sviluppo unità navali classe FREMM (Set. n. 2) ? Interventi a favore delle imprese industriali (1.2 ? cap. 7485/P), *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione:

2014:

? CP: ? 8.000;
CS: ? 8.000.

2015:

? CP: ? 8.000;
CS: ? 8.000.

2016:

? CP: ? 8.000;
CS: ? 8.000.

25.Tab.E.4

CERONI

All'Articolo 25 (Fondi speciali e tabelle) comma 3 che rinvia all'allegato n. 2: «Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali»: (Cronologico) ? Tabella E *Sostituire la voce:* «L. 201 del 2011 Art. 3, comma 4: Dotazione/Incremento Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese», *con la seguente:* «Dotazione/Incremento Fondo rischi delle Camere di Commercio per i Confidi».

25.Tab.E.5

SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Al comma 4, la Tabella E è così modificata:

«All'articolo 3, comma 4 della legge n. 201 del 2011, sostituire le parole: "Dotazione/Incremento Fondo di Garanzia per piccole e medie imprese", con le seguenti: "Dotazione/Incremento Fondo rischi delle Camere di Commercio per i Confidi"».

25.Tab.E.6

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, LEZZI

Alla tabella E, missione Diritto alla mobilità, *programma* Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale voce Infrastrutture e trasporti, decreto-legge n. 83 del 2012 ? Articolo 17-*septies* comma 8: Fondo per il finanziamento del piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici (2.1- cap. 7119), *apportare le seguenti variazioni:*

Rifininanziamento:

2014:

CP: + 15.000;
CS: + 15.000.

2015:

CP: + 15.000;
CS: + 15.000.

2016:

CP: + 15.000;
CS: + 15.000.

Conseguentemente, nella medesima tabella E, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, *programma* Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali, *voce* Infrastrutture e trasporti, decreto-legge n. 69 del 2013 ? Articolo 18 comma 2 punto 1: Realizzazione della tangenziale esterna est di Milano (1.2 ? cap. 7537), *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione:
2014:
? CP: ? 15.000;
CS: ? 15.000.
2015:
? CP: ? 15.000;
CS: ? 15.000.
2016:
? CP: ? 15.000;
CS: ? 15.000.

25.Tab.E.7

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, BERTOROTTA

Alla tabella E, missione Diritto alla mobilità, *programma* Sostegno allo sviluppo del trasporto, *voce* Economia e finanze, legge finanziaria n. 296 del 2006 ? Articolo 1, comma 964 (9.1 ? cap. 7124/P), *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione:
2014:
? CP: ? 100.000;
CS: ? 100.000.
2015:
? CP: ? 100.000;
CS: ? 100.000.
2016:
? CP: ? 100.000;
CS: ? 100.000.

Conseguentemente, nella medesima tabella E, missione Diritto alla mobilità, *programma* Sostegno allo sviluppo del trasporto, *voce* Economia e finanze, legge finanziaria n. 296 del 2006 Articolo 1, comma 975 (9.1 ? cap. 7124/P), *apportare le seguenti variazioni:*

Rifinanziamento
2014:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000.
2015:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000.
2016:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000.

25.Tab.E.8

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, MANGILI

Alla tabella E, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, *programma* Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali, *voce* Infrastrutture e trasporti, decreto-legge n. 69 del 2013 ? Articolo 18 comma 1: Continuità dei cantieri e perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori (1.2 ? cap. 7536), *apportare le seguenti variazioni:*

Rifinanziamento:
2014:
CP: + 50.000;
CS: + 50.000.
2015:
CP: + 10.000;

CS: + 10.000.

2016:

CP: + 50.000;

CS: + 50.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella E, missione Diritto alla mobilità, *programma* Sostegno allo sviluppo del trasporto, *voce* Economia e finanze, decreto-legge n. 112 del 2008 ? Articolo 14, comma 1: Spese per opere e attività dell'Expo-Milano 2015 (1.7 ? cap. 7695), *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione:

2014:

? CP: ? 50.000;

CS: ? 50.000.

2015:

? CP: ? 10.000;

CS: ? 10.000.

E conseguentemente ancora, alla medesima tabella E, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, *programma* Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali, *voce* Infrastrutture e Trasporti legge di stabilità n. 228 del 2012 ? Articolo 1, comma 208, Nuova Linea Ferroviaria Torino-Lione (1.2 ? cap. 7532/P), *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione:

2016:

? CP: ? 50.000;

CS: ? 50.000.

25.Tab.E.9

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, BULGARELLI

Alla tabella E, missione Diritto alla mobilità, *programma* Sostegno allo sviluppo del trasporto, *voce* Economia e finanze, decreto-legge n. 98 del 2011 ? Articolo 32 comma 1 punto 2: Assegnazione di risorse alle piccole e medie opere nel Mezzogiorno, *apportare le seguenti variazioni:*

Rifinanziamento:

2014:

CP: + 20.000;

CS: + 20.000.

2015:

CP: + 26.000;

CS: + 26.000.

Conseguentemente, nella medesima tabella E, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, *programma* Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali, *voce* Infrastrutture e trasporti, legge di stabilità n. 228 del 2012 ? Articolo 1, comma 212: Somme da assegnare alla Regione Veneto per la Pedemontana Veneta (1.2. ? cap. 7147), *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione:

2014:

? CP: ? 20.000;

CS: ? 20.000.

2015:

? CP: ? 26.000;

CS: ? 26.000.

25.Tab.E.10

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, LEZZI

Alla tabella E, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, *programma* Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali, *voce* Infrastrutture e trasporti, legge n. 311 del 2004 ? Articolo 1, comma

452: Interventi strutturali viabilità Italia ? Francia (1.2 ? cap. 7481)

Riduzione:

2014:

? CP: ? 2.500;

CS: ? 2.500.

2015:

? CP: ? 2.500;

CS: ? 2.500.

2016:

? CP: ? 2.500;

CS: ? 2.500.

Conseguentemente, alla tabella E, missione Fondi da ripartire, *programma* Fondi da assegnare, *voce* Politiche agricole alimentari e forestali, Legge 499 del 1999: razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare agroindustriale e forestale (6.1 ? cap. 7810), *apportare le seguenti variazioni:*

Rifinanziamento:

2014:

CP: + 2.500;

CS: + 2.500.

2015:

CP: + 2.500;

CS: + 2.500.

2016:

CP: + 2.500;

CS: + 2.500.

25.Tab.E.11

SCIBONA, CIOFFI, BLUNDO, CIAMPOLILLO, BERTOROTTA

Alla tabella E, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, *programma* Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali, *voce* Infrastrutture e Trasporti, legge di stabilità n. 228 del 2012 ? Articolo 1, comma 208, Nuova Linea Ferroviaria Torino-Lione (1.2 ? cap. 7532/P), *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione:

2015:

? CP: ? 290.000;

CS: ? 290.000.

2016:

? CP: ? 140.000;

CS: ? 140.000.

25.1

VERDUCCI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. La dotazione del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni» *e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale.*

25.0.1

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, MILO, BIANCONI, RIZZOTTI, IURLARO, MARIAROSARIA ROSSI

*Dopo l'***articolo 25***, inserire il seguente:*

«Art. 25-*bis*.

1. All'articolo 50, comma 8-*bis* e 8-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "due euro" sono sostituite dalle seguenti: "cinquanta centesimi di euro";

2. All'articolo 50, comma 8-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre. 2003, n. 326, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La sanzione non si applica in caso di ritardo inferiore a 15 giorni, salvi i casi di ritardo reiterato per oltre due mesi consecutivi";

3. All'articolo 50, comma 8-*ter*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La sanzione non si applica in caso di errori o di mancanza di dati inferiori al 2 per cento della fornitura e nel caso che i dati trasmessi consentano la determinazione dell'importo della ricetta, l'individuazione del medico che l'ha prescritta e dell'assisto che l'ha ricevuta, nonché corrispondano".

4. Le violazioni previste al comma 8-*bis* e 8-*ter* dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 commesse fino alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono sanzionabili. Le precedenti disposizioni si applicano anche ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni ed ai giudizi in corso».

25.0.2

SCIASCIA, MANDELLI

*Dopo l'***articolo 25** *inserire il seguente:*

«Art. 25-*bis*.

1. All'Allegato II di cui all'articolo 16, comma 4 del decreto legislativo 115/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

? all'articolo 4, comma 1, lettera *a)* è aggiunto infine il seguente punto:

"3) Per la prima stipula contrattuale, la riduzione dell'indice di energia primaria per la climatizzazione invernale di almeno il 10 percento rispetto al corrispondente indice riportato sull'attestato di certificazione energetica, nei tempi concordati tra le parti e comunque non oltre il primo anno di vigenza contrattuale, attraverso la realizzazione degli interventi strutturali di riqualificazione energetica degli impianti o dell'involucro edilizio indicati nell'attestato di certificazione energetica e finalizzati al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia";

? all'articolo 5, comma 1, lettera *a)* le parole: "10 perc ento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento";

? all'articolo 5, comma 1, lettera *c)* le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento";

? all'articolo 5, comma 3, lettera *b)* le parole: "un contratto servizio energia *Plus* ha validità equivalente a un contratto di locazione finanziaria nel dare accesso ad incentivanti e agevolazioni di qualsiasi natura finalizzati alla gestione ottimale e al miglioramento delle prestazioni energetiche" sono soppresse;

? all'articolo 6, comma 2, la lettera *a)* è soppressa;

? all'articolo 6, comma 3 è aggiunto infine il seguente periodo: "La remunerazione del servizio fornito deve essere misurabile in base a precisi parametri oggettivi preventivamente concordati e non deve essere riconducibile alla quantità di combustibile o di energia fornita"».

25.0.3

SCIASCIA, MANDELLI

*Dopo l'***articolo 25** *inserire il seguente articolo:*

«Art. 25-*bis*.

1. All'articolo 16 del decreto legislativo n. 115 del 2008, dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-*bis*. Allo scopo di garantire l'indipendenza la concorrenza nell'attività di fornitura dei servizi energetici e nella vendita di energia al dettaglio nei confronti dell'utente finale, anche sulla base di

quanto disposto dall'articolo 6, comma 3 e dall'articolo 12, comma 1 della direttiva europea 2006/32/CE, nonché al fine di assicurare una reale efficacia alle misure di miglioramento dell'efficienza energetica, le società di vendita di energia al dettaglio e i distributori di energia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *q)* e *s)* del presente decreto, ivi incluse le società eventualmente a esse collegate di esse controllanti o da esse controllate, non possono rivestire contemporaneamente il ruolo di fornitore di servizi energetici in qualità di ESCO e di venditore o distributore di energia nei confronti del medesimo cliente finale"».

1.3.2.1.15. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 112 (pom.) del 15/11/2013

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

VENERDÌ 15 NOVEMBRE 2013
112ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Fassina, i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sabrina De Camillis e Legnini, per l'economia e le finanze Giorgetti e per lo sviluppo economico Simona Vicari.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(1121) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016***

- (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

(Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (1120) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) riferisce che, all'esito di un esame approfondito, è stato accertato che la tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, il cui incremento era stato utilizzato dal suo Gruppo a copertura di alcuni emendamenti, avrebbe un gettito inferiore a quello previsto tenendo conto del numero dei detentori della licenza. Esprime forte disappunto per l'assenza di verifiche severe sul corretto pagamento della tassa, sottolineando la gravità di tale forma di evasione prodotta da cittadini autorizzati a tenere armi. Ricorda, tra l'altro, che lo Stato

italiano è sottoposto a procedure di infrazione a causa del regime dei propri calendari venatori.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*), nel condividere le osservazioni della senatrice De Petris, chiede al Governo di accertare l'esatta proporzione di tale forma di evasione fiscale e di valutare con ogni scrupolo l'eventualità di un rilievo penale della vicenda, da segnalare, nel caso, alla competente autorità giudiziaria.

Il presidente AZZOLLINI ringrazia per la segnalazione e invita il Governo a compiere i dovuti accertamenti.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) ed il senatore Luigi MARINO (*SCpI*), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiedono chiarimenti sul calendario dei lavori della settimana prossima.

Il PRESIDENTE ritiene che la Commissione potrebbe convenire di riprendere i propri lavori nel pomeriggio di lunedì. Con l'occasione avverte, come riferito anche dagli organi di informazione, che è pervenuto il parere reso dalla Commissione europea sui documenti di bilancio, ai sensi del cosiddetto "*two pack*".

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Su richiesta dei rispettivi proponenti, è disposto l'accantonamento degli emendamenti 7.3, 7.4, 7.5, 7.10, 7.13, 7.15, 7.16, 7.19, 7.20, 7.22, 7.23, 7.27, 7.39, 7.40, 7.41, 7.42, 7.43, 7.44, 7.49, 7.57, 7.58, 7.59, 7.60, 7.62, 7.67, 7.70, 7.71, 7.72, 7.76, 7.77, 7.85, 7.86, 7.88, 7.89, 7.90, 7.92, 7.95, 7.96, 7.103, 7.109, 7.111, 7.112, 7.116, 7.117, 7.117a, 7.119, 7.120, 7.121, 7.122, 7.127, 7.130, 7.131, 7.133, 7.153, 7.154, 7.156, 7.157, 7.163 (testo 2), 7.164 (testo 2), 7.165a (testo 2), 7.166, 7.167, 7.169, 7.171, 7.172, 7.177 (testo corretto), 7.179, 7.181, 7.183, 7.186, 7.188, 7.190, 7.193, 7.195, 7.197, 7.198, 7.199, 7.202, 7.203, 7.204, 7.210, 7.211, 7.213, 7.215, 7.218, 7.219, 7.220, 7.221, 7.222, 7.225, 7.230, 7.232, 7.233, 7.235, 7.237, 7.240 (testo 2), 7.241, 7.244, 7.253, 7.267, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.4, 7.0.10, 7.0.11, 7.0.17 e 7.0.18.

Previo parere contrario del relatore SANTINI (*PD*) e del rappresentante del Governo, con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 7.1, 7.2, 7.6 (testo 2), 7.7 (testo 2), 7.8, 7.9, 7.11, 7.12, 7.14, 7.28, 7.45 (testo 2), 7.54, 7.55, 7.61, 7.66, 7.75, 7.78, 7.79, 7.80, 7.81, 7.82, 7.83, 7.84, 7.87, 7.94, 7.104, 7.105, 7.106, 7.107, 7.110, 7.113, 7.114, 7.115, 7.118, 7.123, 7.125, 7.126, 7.128 (testo 2), 7.129, 7.134, 7.137, 7.138, 7.150, 7.151, 7.152, 7.158, 7.160, 7.161, 7.162, 7.168, 7.170, 7.173, 7.174, 7.178, 7.180, 7.182, 7.185, 7.189, 7.191, 7.192, 7.194, 7.196, 7.200, 7.201, 7.205, 7.206, 7.207, 7.212, 7.214, 7.227, 7.228, 7.229, 7.236, 7.247, 7.248, 7.252 (testo 2), 7.254, 7.262, 7.265, 7.266, 7.268, 7.0.5, 7.0.9, 7.0.12, 7.0.15 e 7.0.16.

Sono quindi ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 7.17, 7.18, 7.21, 7.24, 7.25, 7.26, 7.91, 7.93, 7.99, 7.132, 7.135, 7.136, 7.139, 7.140, 7.141, 7.142, 7.143, 7.144, 7.145, 7.146, 7.147, 7.148, 7.149 e 7.216.

Il senatore MILO (*PdL*), comunica che i senatori Lepri, Cantini, Cociancich, Collina, Cuomo, Del Barba, De Monte, Di Giorgi, Favero, Fissore, Marcucci, Margiotta, Morgoni, Moscardelli, Orrù, Pignedoli, Puppato, Scalia, Spilabotte, Zanoni e Rita Ghedini, già firmatari dell'emendamento 7.149, nonché i senatori Di Biagio, Lezzi, Bulgarelli, Bertorotta e Mangili aggiungono la propria firma all'emendamento 7.133.

I senatori MILO (*PdL*), DI BIAGIO (*SCpI*) e LEZZI (*M5S*) sottoscrivono l'emendamento 7.183.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL*) interviene per chiedere se esistono iniziative del Governo in materia di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili che abbiano stipulato contratti di lavoro con gli enti locali per lo svolgimento del servizio corrispondente a quello prestato dai collaboratori scolastici. Ricorda che sulla questione egli aveva presentato l'emendamento 7.242, già dichiarato inammissibile.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Su richiesta dei rispettivi proponenti, è disposto l'accantonamento degli emendamenti 8.2, 8.4, 8.5, 8.9, 8.10 e 8.11.

Previo parere contrario del relatore SANTINI (*PD*) e del Rappresentante del GOVERNO, con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 8.6, 8.7, 8.8 e 8.0.1.

Sono ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 8.12, 8.13 e 8.14.

La senatrice Rita GHEDINI (*PD*) comunica di aver sottoscritto l'emendamento 8.11, unitamente ai senatori Tonini, Cociancich, Corsini, Fattorini, Lucherini, Micheloni, Russo e Tronti, firmatari dell'emendamento 8.12, già ritirato.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Con distinte votazioni, previo parere contrario del relatore SANTINI (*PD*) e del Rappresentante del GOVERNO, sono respinti gli emendamenti 9.1, 9.2, 9.4, 9.14, 9.26 (testo corretto), 9.28, 9.29, 9.32, 9.33, 9.34, 9.37, 9.38, 9.49, 9.50 (testo 2), 9.52, 9.56, 9.63, 9.69, 9.71, 9.72, 9.74, 9.78, 9.84 (testo 2), 9.114 (testo 2), 9.130, 9.132, 9.133, 9.134, 9.139, 9.140, 9.152, 9.153, 9.154, 9.157, 9.158, 9.159, 9.162, 9.163, 9.165, 9.166, 9.168, 9.178, 9.180, 9.181, 9.184, 9.187, 9.192, 9.193, 9.194, 9.195, 9.199, 9.206, 9.224, 9.226, 9.233, 9.237, 9.249, 9.268, 9.269, 9.270, 9.271, 9.272, 9.273, 9.275, 9.285, 9.301, 9.303, 9.311, 9.312, 9.318, 9.323, 9.326, 9.329, 9.330, 9.334, 9.337, 9.338, 9.340, 9.344, 9.348, 9.350, 9.355, 9.356, 9.0.1, 9.0.2, 9.0.13.

Sono quindi ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 9.47, 9.61, 9.87, 9.89, 9.91, 9.92, 9.93, 9.94, 9.96, 9.97, 9.99, 9.100, 9.101, 9.102, 9.103, 9.105, 9.107, 9.109, 9.110, 9.116, 9.117, 9.118, 9.119, 9.121, 9.122, 9.123, 9.124, 9.125, 9.155 (con contestuale presentazione, da parte del proponente di quest'ultimo, dell'ordine del giorno G/1120/138/5, che ne recepisce i contenuti, pubblicato in allegato), 9.189, 9.190, 9.196, 9.208, 9.209, 9.216, 9.221, 9.222, 9.245, 9.248 (con contestuale presentazione, da parte del proponente di quest'ultimo, dell'ordine del giorno G/1120/139/5**,** che ne recepisce i contenuti, pubblicato in allegato), 9.254, 9.258, 9.262, 9.265, 9.277 (previa revoca, da parte del presidente AZZOLLINI, dell'inammissibilità precedentemente dichiarata), 9.281, 9.282, 9.292, 9.293, 9.294, 9.305, 9.310 (con contestuale presentazione da parte del proponente di quest'ultimo, dell'ordine del giorno G/1120/140/5**,** che ne recepisce i contenuti, pubblicato in allegato), 9.320, 9.343, 9.347.

Su richiesta dei rispettivi proponenti, sono invece accantonati gli emendamenti 9.137 (testo 2), 9.5, 9.6, 9.7, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22 (testo 2), 9.27, 9.30 (testo 2), 9.31, 9.35, 9.36, 9.39, 9.40 9.42, 9.43, 9.44, 9.45, 9.46, 9.48, 9.51, 9.53, 9.54, 9.55, 9.57, 9.58, 9.59, 9.60, 9.62, 9.64, 9.65, 9.66, 9.67, 9.68, 9.70, 9.73, 9.75, 9.76, 9.83, 9.85, 9.86, 9.88, 9.90, 9.95, 9.98, 9.104, 9.106, 9.108, 9.111, 9.112, 9.115, 9.126 (testo 2), 9.127, 9.128, 9.129, 9.141 (testo 2), 9.143, 9.144, 9.145, 9.146, 9.147, 9.148, 9.149**,** 9.150, 9.151, 9.154a, 9.156, 9.161 (accantonato per un esame contestuale a quello degli emendamenti riferiti all'articolo 3), 9.167, 9.169, 9.170, 9.172, 9.173, 9.174, 9.175, 9.176, 9.179, 9.182, 9.183, 9.188, 9.191, 9.198, 9.201, 9.202, 9.207, 9.214 (testo 2), al quale il senatore DI BIAGIO (*SCpI*) aggiunge la propria firma, 9.215, 9.217, 9.218, 9.219, 9.220, 9.223, 9.360, 9.225, 9.230 (testo 2), 9.234 (testo 2), 9.361, 9.235, 9.236, 9.238, 9.241, 9.242, 9.243, 9.244 (testo 2), 9.247, 9.252, 9.253, 9.255, 9.256 (testo 2), 9.257, 9.259, 9.260, 9.261, 9.263, 9.264, 9.266 (testo 2), 9.267, 9.276, 9.278 (previa revoca, da parte del presidente AZZOLLINI, dell'inammissibilità già dichiarata), 9.280, 9.283, 9.300, 9.302, 9.304, 9.308, 9.309, 9.314, 9.317, 9.325, 9.328, 9.335, 9.336, 9.339, 9.342, 9.345, 9.346, 9.349 (testo 2), 9.351 (testo 2), 9.352, 9.353, 9.354, 9.359, 9.0.6, 9.0.7, 9.0.9, 9.0.10 e 9.0.11.

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*), apprezzate le circostanze, dispone quindi una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 17,55, è ripresa alle ore 18,40.

Il PRESIDENTE comunica che, a seguito di un?ulteriore verifica, è revocata la dichiarazione di inammissibilità già pronunciata sull?emendamento 9.0.15 che, su richiesta dei proponenti, è quindi accantonato.

Si passa all?esame degli emendamenti riferiti all?articolo 10.

Il senatore MANDELLI (*PdL*) aggiunge la propria firma all?emendamento 10.61.

Il senatore ERAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) aggiunge la firma all'emendamento 10.234 e ne annuncia il ritiro.

Sono quindi ritirati gli emendamenti 10.11, 10.21, 10.22, 10.25, 10.59, 10.62, 10.63, 10.66, 10.72, 10.74, 10.85, 10.115, 10.133, 10.137, 10.138, 10.149, 10.150, 10.157, 10.162 (testo 2), 10.179, 10.198, 10.200, 10.212, 10.214, 10.215, 10.221, 10.230, 10.231, 10.232, 10.233 e 10.235.

Il senatore Luigi MARINO (*SCpI*), anche a nome della senatrice Lanzillotta chiede l?accantonamento delle proposte emendative 10.79 e 10.80 (testo 2), dalla quale ultima, peraltro, ritira la propria firma.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) esprime perplessità su una richiesta di accantonamento formulata in assenza del firmatario dell?emendamento.

Il presidente AZZOLLINI replica che tale prassi è consolidata e ammissibile, anche perché, consentendo il mantenimento degli emendamenti in assenza del proponente, rappresenta una tutela nei confronti di quest'ultimo.

Su richiesta dei rispettivi proponenti, sono poi accantonati gli emendamenti 10.10, 10.12, 10.13, 10.14, 10.19, 10.20, 10.24, 10.26, 10.27, 10.28, 10.29, 10.31, 10.32, 10.36, 10.40, 10.41, 10.42, 10.45 (testo 2), 10.47, 10.48, 10.51, 10.52 (testo 2), 10.56, 10.60, 10.61, 10.68, 10.71, 10.73, 10.75, 10.79, 10.80 (testo 2), 10.81, 10.82, 10.83, 10.84, 10.86, 10.87, 10.88, 10.89, 10.100, 10.103, 10.104, 10.105, 10.109, 10.111, 10.112, 10.113, 10.114, 10.128, 10.132, 10.136, 10.142, 10.145, 10.146, 10.151, 10.153, 10.155, 10.156, 10.160, 10.161, 10.165, 10.169, 10.172, 10.175, 10.176, 10.177, 10.180, 10.181, 10.183, 10.184, 10.185, 10.189, 10.190, 10.191, 10.192, 10.197, 10.202, 10.206, 10.209, 10.211, 10.213, 10.216, 10.217, 10.219, 10.220, 10.224, 10.225, 10.226, 10.229, 10.236, 10.237, 10.239, 10.240, 10.241, 10.245, 10.246, 10.254, 10.262, 10.274 (limitatamente alla parte ammissibile), 10.290, 10.292, 10.293, 10.295, 10.296, 10.299, 10.300, 10.304, 10.305, 10.306, 10.311, 10.313, 10.0.5 e 10.0.6.

Previo parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, con separate votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.15, 10.16, 10.18, 10.33, 10.37, 10.43, 10.44, 10.46, 10.49, 10.50, 10.53, 10.54, 10.64, 10.65, 10.67, 10.69, 10.70, 10.90, 10.102, 10.107, 10.108, 10.110, 10.116, 10.117, 10.119, 10.120, 10.124, 10.125, 10.126, 10.127, 10.130, 10.131, 10.134, 10.135, 10.139, 10.140, 10.141, 10.147, 10.148, 10.152, 10.154, 10.163, 10.164, 10.166, 10.168, 10.171, 10.174, 10.178, 10.187, 10.199, 10.201, 10.204, 10.218, 10.222, 10.227, 10.228, 10.242, 10.243, 10.247, 10.248, 10.251, 10.252, 10.253, 10.258, 10.259, 10.266, 10.268, 10.269, 10.275, 10.279, 10.280, 10.281, 10.289, 10.294, 10.302 (testo 2), 10.310, 10.0.7, 10.0.8 e 10.0.9.

La senatrice Rita GHEDINI (*PD*) chiede l'accantonamento degli emendamenti 11.19, 11.26, 11.28, 11.36, 11.38 (testo 2), 11.59, 11.66, 11.79, 11.98, 11.101 (testo 2), 11.103 (testo 2), 11.122 (limitatamente alla parte ammissibile), 11.123 (limitatamente alla parte ammissibile), 11.131, 11.148, 11.179, 11.195 e 11.206 (testo 2).

Il senatore CERONI (*PdL*) chiede l'accantonamento delle proposte 11.32 (testo 2), 11.50, 11.70, 11.72, 11.82, 11.96, 11.99, 11.102, 11.119, 11.149, 11.150, 11.160, 11.181, 11.197, 11.202, 11.203, 11.207, 11.208, 11.209, 11.227 e 11.228.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede l'accantonamento della proposta 11.4, 11.11, 11.37, 11.40 (testo 2), 11.58, 11.161, 11.162 e 11.163.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) chiede l'accantonamento degli emendamenti 11.5, 11.7, 11.89, 11.116, 11.167 e 11.185.

Il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede l'accantonamento delle proposte 11.118.

Il senatore DI BIAGIO (*SCpI*) chiede l'accantonamento delle proposte 11.129 e 11.140.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede l'accantonamento delle proposte 11.43 e 11.164.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL*) chiede l'accantonamento dell'emendamento 11.225.

Il PRESIDENTE dispone dunque l'accantonamento degli emendamenti indicati dai senatori intervenuti.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) ritira gli emendamenti 11.6, 11.24, 11.49 e 11.176. Chiede, invece, l'accantonamento degli emendamenti 11.136 e 11.145.

Questi ultimi sono accantonati.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) ritira l' emendamento 11.112.

La senatrice Rita GHEDINI (*PD*) fa propri e ritira gli emendamenti 11.39 e 11.130.

I senatori CIOFFI (*M5S*) e BULGARELLI (*M5S*) aggiungono la propria firma all'emendamento 11.40 (testo 2).

Previo parere contrario del relatore SANTINI (*PD*) e del Rappresentante del GOVERNO, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 11.1, 11.2, 11.3, 11.10, 11.23, 11.25, 11.27, 11.29, 11.30, 11.31, 11.33 (testo 2), 11.42, 11.47, 11.48, 11.54, 11.55, 11.56, 11.57, 11.60, 11.61, 11.62, 11.64, 11.67, 11.80, 11.83, 11.84, 11.87, 11.91, 11.92, 11.93, 11.104, 11.105, 11.106 (testo 2), 11.107 (testo 2), 11.109, 11.110, 11.113, 11.114, 11.117, 11.124, 11.125, 11.128, 11.132, 11.133, 11.134, 11.135, 11.137, 11.138, 11.143, 11.146, 11.147, 11.153, 11.154, 11.155, 11.157, 11.158, 11.159, 11.165, 11.166, 11.168, 11.169, 11.170, 11.171, 11.172, 11.173, 11.175, 11.180, 11.182, 11.183, 11.186, 11.187, 11.190, 11.192, 11.193, 11.194, 11.199, 11.204, 11.205, 11.210, 11.213, 11.215, 11.216, 11.218, 11.224, 11.229, 11.233, 11.234 e 11.0.1.

Il presidente AZZOLLINI propone di sconvocare la seduta notturna e di rinviare il seguito dell'esame congiunto a lunedì 18 novembre.

La Commissione conviene.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta della Commissione, già convocata per le ore 20,30, non avrà luogo e che la Commissione tornerà a riunirsi con il medesimo ordine del giorno lunedì 18 novembre 2013, alle ore 16 e alle ore 20,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19,55.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1120

G/1120/138/5

MARINELLO

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 9.155.

G/1120/139/5

CARIDI

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 9.248.

G/1120/140/5

D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 9.310.

1.3.2.1.16. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 113 (pom.) del 18/11/2013

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

LUNEDÌ 18 NOVEMBRE 2013
113ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
indi del Vice Presidente
SANGALLI

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Fassina, i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Legnini e De Camillis.

La seduta inizia alle ore 16,50.

IN SEDE REFERENTE

(1121) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016***

- (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

(Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (1120) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana dello scorso 15 novembre.

Il presidente AZZOLLINI fa presente che, essendo stati accantonati gli emendamenti 3.74 e 3.75 di identico contenuto all'emendamento 9.187, si intende accantonato anche quest'ultimo emendamento

anziché respinto. Analogamente, deve considerarsi accantonato, anziché respinto, l'emendamento 11.106 (testo 2), identico all'emendamento 10.48, precedentemente accantonato. Devono intendersi altresì accantonati anziché respinti gli emendamenti 9.50 (testo 2), 9.52, 9.114 (testo 2) e 9.285. L'emendamento 9.227 deve intendersi respinto in quanto identico all'emendamento 9.226 e non inammissibile, come precedentemente dichiarato. Viene altresì revocata, dopo i richiesti approfondimenti, la dichiarazione di inammissibilità in ordine agli emendamenti 10.274 (già accantonato per la parte non dichiarata inammissibile e pertanto interamente accantonato), 16.2 e 16.4.

La Commissione prende atto.

Il senatore CERONI (*PdL*) ritiene opportuno che il ministro Saccomanni intervenga per esporre le indicazioni che il Governo ha ricevuto dalla Commissione europea in merito alla manovra di bilancio.

Il presidente AZZOLLINI, nel prendere atto della richiesta, ricorda che il Servizio del bilancio del Senato sta preparando una scheda sulle raccomandazioni formulate dalla Commissione europea; si riserva pertanto di valutare successivamente l'opportunità di procedere all'audizione del Ministro.

Il senatore GIBIINO (*PdL*) ritira la propria firma dall'emendamento 9.309.

Il senatore Luigi MARINO (*SCpI*) aggiunge la propria firma all'emendamento 12.1.

Il senatore MANDELLI (*PdL*) preannuncia l'indicazione puntuale degli emendamenti dai quali intende ritirare la propria firma.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*), nell'esprimere le proprie riserve sulla dichiarazione di inammissibilità riferita all'emendamento 12.70, chiede di presentarne una nuova formulazione.

Il presidente SANGALLI, dopo aver ricordato che la Presidenza non ritiene più accoglibili le nuove formulazioni, si riserva di sottoporre la richiesta al presidente Azzollini.

Previo parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 12.7, 12.9, 12.13, 12.15, 12.21, 12.22, 12.23, 12.27, 12.30 (testo 2), 12.36, 12.37, 12.39, 12.40, 12.42, 12.43, 12.44, 12.45, 12.54, 12.55, 12.56, 12.58, 12.59, 12.61, 12.63, 12.67, 12.77, 12.80 e 12.85.

Su richiesta dei presentatori, il PRESIDENTE dispone poi l'accantonamento degli emendamenti 12.1, 12.3, 12.4 (testo 2), 12.5, 12.8 (testo 2), 12.10 (testo 2), 12.11, 12.12, 12.14, 12.20, 12.24, 12.28, 12.29, 12.31 (testo 2), 12.33, 12.34, 12.35, 12.38, 12.41, 12.46, 12.47, 12.48, 12.49, 12.50, 12.52, 12.53, 12.60, 12.62, 12.64, 12.66, 12.69, 12.74, 12.75, 12.76, 12.78, 12.88, 12.89, 12.90, 12.91, 12.0.1 e 12.0.2 (testo corretto).

L'emendamento 12.65 è ritirato.

Previo parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 13.3, 13.4, 13.6, 13.9 (testo 2), 13.15, 13.22, 13.23, 13.24, 13.26, 13.32, 13.39, 13.40, 13.45, 13.46, 13.54, 13.59 e 13.62.

Su richiesta dei presentatori, il PRESIDENTE dispone poi l'accantonamento degli emendamenti 13.2, 13.5, 13.7, 13.8, 13.10, 13.11, 13.12, 13.13, 13.16, 13.17, 13.18, 13.19, 13.21, 13.34, 13.35, 13.36, 13.38, 13.41, 13.42, 13.43, 13.44, 13.47, 13.48, 13.51, 13.52, 13.53, 13.58, 13.60, 13.61 (testo 2), 13.63, 13.66, 13.71, 13.73 e 13.0.1.

L'emendamento 13.14 è ritirato.

Previo parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.14, 14.19, 14.21, 14.22, 14.27, 14.28, 14.29, 14.30, 14.37, 14.38, 14.39, 14.45, 14.46, 14.47, 14.48, 14.57, 14.58, 14.59, 14.66, 14.67, 14.80, 14.83 e 14.84.

Su richiesta dei presentatori, il PRESIDENTE dispone poi l'accantonamento degli emendamenti 14.2, 14.8, 14.11, 14.12, 14.13, 14.15, 14.16, 14.17, 14.18, 14.23, 14.24, 14.25 (testo 2), 14.26, 14.31, 14.32, 14.33, 14.34, 14.36, 14.42, 14.44, 14.49, 14.50, 14.51, 14.52, 14.53, 14.56, 14.61, 14.62, 14.63, 14.64, 14.69, 14.70, 14.78, 14.79 e 14.86.

Gli emendamenti 14.35 e 14.55 sono ritirati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15 del disegno di legge di stabilità.

Su richiesta dei rispettivi proponenti, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 15.stralc.1, 15.1, 15.4, 15.8, 15.12, 15.14, 15.15, 15.16, 15.19, 15.21, 15.23, 15.25, 15.39, 15.40, 15.41, 15.44, 15.46, 15.50, 15.57, 15.59, 15.61, 15.65, 15.69, 15.71, 15.73, 15.89 (testo 2) e 15.0.1.

Sono ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 15.47, 15.48 e 15.74.

Previo parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 15.2, 15.3, 15.5, 15.6, 15.7, 15.9, 15.10, 15.11, 15.17, 15.18, 15.20, 15.22, 15.24, 15.26, 15.27, 15.28, 15.29, 15.30, 15.35, 15.36, 15.37, 15.38, 15.42, 15.43, 15.45, 15.49, 15.51, 15.52, 15.53, 15.58 (testo 2), 15.60, 15.62, 15.63, 15.64, 15.72, 15.75, 15.76, 15.77, 15.78, 15.79, 15.80, 15.81, 15.82, 15.83, 15.86, 15.87, 15.88.

Il PRESIDENTE dispone una breve sospensione dei lavori.

La seduta, sospesa alle ore 17,55, riprende alle ore 18,25.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16 del disegno di legge di stabilità.

Su proposta dei rispettivi proponenti, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 16.1, 16.2 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.9, 16.14, 16.16, 16.17, 16.21, 16.22, 16.23, 16.24, 16.28 (testo 2), 16.29 (testo 2), 16.31, 16.35, 16.40, 16.41, 16.0.1, 16.0.2, 16.0.3 e 16.0.4.

L'emendamento 16.0.6 è trasformato dal proponente nell'ordine del giorno G/1120/133/5.

Previo parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 16.8, 16.10, 16.11, 16.15, 16.18, 16.19, 16.20, 16.25, 16.26, 16.30, 16.32, 16.33, 16.36, 16.37, 16.38 e 16.39.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17 del disegno di legge n. 1120.

Su richiesta dei rispettivi proponenti, è disposto l'accantonamento degli emendamenti 17.1, 17.3, 17.4, 17.5, al quale il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede di aggiungere la propria firma, 17.6, 17.7, 17.8, 17.9, 17.11, 17.12 (testo 2), 17.13 (testo 2), 17.15, 17.17, 17.21, 17.23, 17.24, 17.27, 17.28, 17.30, 17.32, 17.37, 17.38, 17.39, 17.40, 17.42, 17.43, 17.44, 17.47, 17.48, 17.49, 17.50, 17.51, 17.52 (testo 2), 17.0.2, 17.0.3 e 17.0.4.

Sono ritirati gli emendamenti 17.19, 17.29, 17.31, 17.33, 17.34, 17.35, 17.36 e 17.41.

Posti distintamente ai voti con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti gli emendamenti 17.2, 17.10, 17.22, 17.25, 17.26 (testo 2), 17.46 e 17.0.1 (testo 2).

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18 del disegno di legge di stabilità.

Con distinte votazioni, previo parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti gli emendamenti 18.1, 18.2, 18.14, 18.27, 18.36, 18.37, 18.52, 18.55, 18.66, 18.67, 18.69, 18.71, 18.72, 18.75, 18.76, 18.77, 18.78, 18.80, 18.81 (testo 2), 18.87, 18.88 e 18.102.

Sono quindi ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 18.22, 18.74, 18.82 e 18.104.

Su richiesta dei rispettivi proponenti, sono invece accantonati gli emendamenti 18.3, 18.4, 18.5, 18.6, 18.7, 18.13, 18.16, 18.17, 18.19, 18.21, 18.23, 18.24, 18.31, 18.32, 18.33, 18.34, al quale la senatrice BONFRISCO (*PdL*) aggiunge la propria firma, 18.35 (testo 2), 18.39, 18,40, 18.45, 18.46 (testo 2), 18.48 (testo 2), 18.49, 18.50, 18.51, 18.53, 18.54, 18.56, 18.57, 18.58, al quale il senatore PEGORER (*PD*) aggiunge la propria firma, 18.59, 18.60, 18.62, 18.63, 18.64, 18.73, 18.79 (testo 2), 18.83, 18.85, 18.86, 18.91, 18.92, 18.94 (testo corretto), 18.95, 18.96, 18.97 (testo 2), 18.98, 18.100, 18.106, 18.0.1 (testo 2), 18.0.2, 18.0.3, 18.0.4 e 18.0.5.

Il relatore D'ALI' (*NC*), in ragione della particolare complessità delle materie trattate, propone l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 19, 20, 21, 22 e 23, ad eccezione di quelli di cui è stata precedentemente dichiarata l'inammissibilità.

Conviene con la proposta il relatore SANTINI (*PD*).

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 19, 20, 21, 22 e 23, ad eccezione di quelli dichiarati inammissibili.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 24.

Su richiesta dei rispettivi proponenti, sono accantonati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 24.

Si procede, infine, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 25.

Con distinte votazioni, previo parere contrario dei RELATORI, nonché del rappresentante del GOVERNO, sono respinti gli emendamenti 25-Tab.A.1 e 25-Tab.C.9.

Viene quindi ritirato dai rispettivi proponenti l'emendamento 25-Tab.A.7.

Su richiesta dei rispettivi proponenti, sono invece accantonati gli emendamenti 25.1 (testo 2), 25-Tab.A.2, 25-Tab.A.3, 25-Tab.A.4, 25-Tab.A.5, 25-Tab.A.6, 25-Tab.A.8, 25-Tab.A.9, 25-Tab.A.10, 25-Tab.A.11, 25-Tab.A.12, 25-Tab.A.13, 25-Tab.A.14, 25-Tab.C.1, 25-Tab.C.2, 25-Tab.C.3, 25-Tab.C.4, 25-Tab.C.5 (testo 2), 25-Tab.C.6, 25-Tab.C.7, 25-Tab.C.8, 25-Tab.C.10, 25-Tab.C.11 (testo 2), 25-Tab.E.1, 25-Tab.E.2, 25-Tab.E.3, 25-Tab.E.4, 25-Tab.E.5, 25-Tab.E.6, 25-Tab.E.7, 25-Tab.E.8, 25-Tab.E.9, 25-Tab.E.10 e 25-Tab.E.11.

Il senatore SCAVONE (*GAL*) chiede se il Governo abbia presentato emendamenti al disegno di legge di stabilità.

Il presidente AZZOLLINI comunica che al momento non risultano presentati emendamenti da parte del Governo.

Propone, quindi, di sconvocare la seduta notturna di oggi e di convocare la Commissione domani, in due sedute, a partire dalle ore 15,30 e 20,30, mercoledì e giovedì in tre sedute e venerdì mattina alle ore 9.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA E CONVOCAZIONE DI ULTERIORI SEDUTE

Il PRESIDENTE avverte che l'odierna seduta notturna della Commissione, già convocata alle ore 20,30, non avrà luogo.

Avverte, altresì, che la Commissione tornerà a riunirsi, con il medesimo ordine del giorno, domani, martedì 19 novembre 2013, alle ore 15,30 e 20,30, mercoledì 20 novembre, alle ore 9, 15 e 20,30, giovedì 21 novembre, alle ore 9, 15 e 20,30 e venerdì 22 novembre, alle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19,30.

1.3.2.1.17. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 114 (pom.) del 19/11/2013

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 19 NOVEMBRE 2013
114ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i vice ministri dell'economia e delle finanze Fassina e Casero, i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Legnini e Sabrina De Camillis e per lo sviluppo economico Simona Vicari.

La seduta inizia alle ore 16,45.

IN SEDE REFERENTE

(1121) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016***

- (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

(Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (1120) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI segnala che i relatori hanno incontrato notevoli difficoltà nell'approfondimento delle proposte emendative, in ragione dell'enorme quantità di emendamenti rimasti accantonati, che investono tutti gli argomenti della legge di stabilità. Al fine di consentire

l'effettiva valutazione delle proposte sui temi più importanti, nell'intento di redigere un testo ben formato da sottoporre all'Assemblea per la discussione, dopo aver acquisito in via informale il parere dei Gruppi parlamentati, propone di procedere alla reiezione, anche in blocco, degli emendamenti riferiti agli articoli da 19 a 23 del disegno di legge di stabilità, già accantonati nella seduta di ieri; sottolinea, infatti, che sulla materia (le imposte sugli immobili) interverranno nuovi emendamenti dei relatori, ai quali potranno essere riferiti subemendamenti, che non saranno preclusi anche qualora corrispondano nel contenuto a emendamenti respinti nel modo indicato.

Quanto agli altri articoli, rivolge ai Gruppi parlamentari l'invito a indicare le proposte più qualificanti e a ritirare gli altri emendamenti, con la possibilità di presentare subemendamenti alle proposte che saranno avanzate dai relatori.

Esprime apprezzamento per la disponibilità già manifestata da tutti i Gruppi parlamentari, in particolare quelli dell'opposizione, che ringrazia fin da ora per la selezione che vorranno effettuare delle rispettive proposte.

Inoltre, in risposta a una specifica questione sollevata dal senatore MILO (*PdL*), osserva che il contenuto del decreto-legge n. 120 del 2013, in esame alla Camera dei deputati e dunque quanto prima all'attenzione del Senato, non è pregiudiziale in senso tecnico, poiché riguarda l'esercizio finanziario dell'anno 2013; in ogni caso, le disposizioni dei due provvedimenti potranno essere opportunamente coordinate.

Il senatore SANGALLI (*PD*) condivide la procedura proposta dal Presidente, che fa seguito a un accordo informale già intervenuto con i Gruppi parlamentari.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) conferma la disponibilità del suo Gruppo a osservare la procedura delineata dal Presidente. Coglie poi l'occasione per richiamare l'attenzione sull'emergenza determinata dalla calamità naturale che ha colpito la Sardegna, sottolineando l'esigenza di rafforzare gli interventi per l'assetto idrogeologico del Paese. Quanto accaduto, infatti, non è stato un evento straordinario e sono ormai centinaia le vittime di fenomeni analoghi che hanno colpito altre regioni. Invita quindi il Governo a reperire ulteriori risorse rispetto a quelle, modeste, previste dal disegno di legge di stabilità, per realizzare interventi di dimensioni e qualità ben più rilevanti.

Il PRESIDENTE sottolinea l'opportunità di individuare ulteriori economie per ricavare risorse da destinare all'esigenza d'intervento appena segnalata, anche nell'ambito della legislazione vigente e dunque con possibili azioni sulla legge di bilancio.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*), a nome del suo Gruppo, conferma l'impegno a ridurre le proposte di modifica, anche in considerazione della disponibilità manifestata dai relatori e dal Governo per un intervento più incisivo sul "cuneo fiscale" e per la provvista di risorse in favore delle piccole e medie imprese.

Conviene, inoltre, con il senatore Uras sulla necessità di individuare maggiori risorse, non solo per fare fronte all'emergenza in Sardegna, ma anche per gli interventi indifferibili di prevenzione.

Il senatore Luigi MARINO (*SCpI*) condivide la proposta di metodo avanzata dal Presidente e auspica che tutti i Gruppi parlamentari, in particolare quelli di maggioranza, dimostrino senso di responsabilità riducendo significativamente le proposte emendative. Preannuncia dunque che il suo Gruppo ridurrà a 38 il numero degli emendamenti.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), a nome del suo Gruppo, acconsente alla procedura illustrata dal Presidente, con riserva di ritirare formalmente gli emendamenti presentati solo dopo aver verificato

che anche i Gruppi di maggioranza abbiano rinunciato a un numero significativo di proposte.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) si associa alla richiesta del senatore Uras e osserva che per finanziare gli interventi di adeguamento idrogeologico si potrebbe ricorrere alle risorse che, a suo avviso illegittimamente, il Governo si appresta a impegnare, con decreto ministeriale, per la riduzione dei canoni di concessione della rete ferroviaria.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) accoglie la proposta di metodo del Presidente: nell'ambito di tale procedura, a suo avviso, potrebbero essere recuperate anche proposte che nella fase precedente dell'esame erano state respinte o ritirate.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) condivide la proposta avanzata dal Presidente, sottolineando l'opportunità di consentire nella fase successiva dell'esame anche la considerazione di emendamenti già ritirati, se correlati alle nuove proposte dei relatori.

Il senatore BROGLIA (*PD*) esprime solidarietà per le vittime della calamità che ha colpito la Sardegna e sottolinea l'opportunità di mantenere gli emendamenti che dispongono risorse in favore dei territori colpiti da eventi calamitosi e quelli che prospettano il finanziamento di strumenti di prevenzione, in particolare per l'elaborazione di un piano nazionale di protezione civile.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) apprezza la proposta del senatore Uras: questi ha sottolineato l'importanza degli interventi di prevenzione e di adeguamento dell'assetto idrogeologico, oltre che delle misure urgenti per fare fronte all'emergenza. Auspica che su tale tema si formi un consenso generale della Commissione bilancio, tale da sollecitare il Governo a destinare allo scopo una quantità adeguata di risorse.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) ricorda la proposta di destinare risorse consistenti alla difesa del suolo e sottolinea il tema della qualità della spesa e l'opportunità di concentrare gli interventi nelle zone classificate di particolare rischio idrogeologico, che rappresentano appena il 2 per cento del territorio nazionale. A tale riguardo, rimarca le responsabilità dei comuni, che spesso consentono deroghe agli strumenti urbanistici, ma anche dei professionisti incaricati di rilevare i rischi e la loro natura.

Il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) manifesta sentimenti di solidarietà e cordoglio per le vittime dell'alluvione in Sardegna e apprezza l'immediata operatività del sistema di protezione civile. Auspica una comune iniziativa dei partiti politici e del Governo per individuare le risorse da destinare alla prevenzione dei rischi.

Inoltre, condivide la proposta, avanzata dal Presidente, di compiere una notevole selezione degli emendamenti sui quali concentrare il seguito dell'esame.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL*) condivide la necessità di rendere più proficuo il lavoro della Commissione e annuncia che il suo Gruppo manterrà solo 18 emendamenti. In particolare, sottolinea l'urgenza di misure a favore del Mezzogiorno, per colmare le lacune del disegno di legge di stabilità, a suo avviso evidenti. Il suo Gruppo adotterà comportamenti conseguenti in considerazione della risposta che verrà dal Governo a queste poche, qualificanti proposte di modifica.

Il PRESIDENTE, in risposta al senatore Sposetti, osserva che il rango delle disposizioni del provvedimento in materia di concessioni ferroviarie è tale da non ostacolare una possibile volontà politica. In proposito, invita il Governo a valutare l'opportunità di reperire risorse aggiuntive, nel senso

indicato dal senatore Sposetti.

In replica alla senatrice Comaroli, ringrazia il Gruppo della Lega Nord per l'accoglimento della proposta procedurale e ribadisce che resta salva la possibilità di riproporre emendamenti già ritirati, in forma di subemendamenti ai testi che saranno presentati dai relatori.

Quanto alle osservazioni della senatrice Bonfrisco e del senatore Berger, ribadisce che la reiezione degli emendamenti riferiti agli articoli da 19 a 23 non sarà considerata preclusiva della presentazione di subemendamenti alle nuove proposte dei relatori, mentre per quanto riguarda gli emendamenti ad altri articoli sarà necessaria una valutazione caso per caso, nel rispetto delle deliberazioni già prese.

Tenuto conto delle disponibilità manifestate dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che sono intervenuti, propone di stabilire un termine per la segnalazione degli emendamenti, nell'ambito di quelli già accantonati, che i Gruppi intendono mantenere, fissandolo alle ore 20.

Il senatore Paolo ROMANI (*PdL*) osserva che i Gruppi parlamentari sono in attesa di incontrare i rappresentanti del Governo per definire gli aspetti critici del disegno di legge e che solo dopo sarà possibile procedere alla selezione degli emendamenti.

Il PRESIDENTE ribadisce che dal punto di vista tecnico e procedurale i lavori proseguiranno secondo le modalità indicate, già accettate dai rappresentanti di tutti i Gruppi. I componenti del Gruppo del senatore Romani, se intendono sollevare una questione di carattere politico, potranno riservarsi di segnalare successivamente gli emendamenti da mantenere.

La senatrice LEZZI (*M5S*) auspica che il Governo possa accogliere suggerimenti da tutti i Gruppi parlamentari, al fine di raggiungere un'ampia convergenza sui temi più salienti. Conferma, quindi, la disponibilità del Gruppo M5S a procedere con le modalità e le scadenze concordate, al fine di evitare ulteriori rinvii.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) chiede un differimento del termine per la segnalazione degli emendamenti alle ore 9 di domani mattina.

La Commissione conviene sulla posticipazione del termine alle 9 di domani, fermo restando l'invito - rivolto dal PRESIDENTE a tutti i Gruppi - a segnalare le proposte da mantenere entro stasera alle ore 20, ove possibile.

Sono quindi messi in votazione, per blocchi distinti e riferiti a ciascuno degli articoli da 19 a 23, gli emendamenti che non risultano già ritirati o dichiarati inammissibili: la Commissione delibera per la reiezione di tutti gli emendamenti in votazione.

Il PRESIDENTE, infine, ribadisce che la reiezione appena deliberata non preclude la presentazione di subemendamenti alle proposte emendative che saranno presentate dai relatori, corrispondenti nel contenuto alle proposte che sono state oggetto delle votazioni appena compiute.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna, convocata per le ore 20,30, non avrà luogo e che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 20 novembre 2013, già convocata alle ore 9, è posticipata alle ore 10.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18.

1.3.2.1.18. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 115 (ant.) del 20/11/2013

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE 2013
115ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero e i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Baretta e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sabrina De Camillis.

La seduta inizia alle ore 10,35.

IN SEDE REFERENTE

(1121) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016***
- (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016
(Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (1120) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI esprime apprezzamento per il lavoro compiuto da tutti i Gruppi parlamentari, i quali hanno tempestivamente trasmesso l'indicazione delle proposte emendative più qualificanti, per il seguito dell'esame. Da un sommario computo delle proposte emendative che non sono state oggetto di ritiro risulta trattarsi di un numero complessivo inferiore a seicento. Data l'accurata selezione svolta, auspica che su tali emendamenti possa svolgersi una discussione esauriente, approfondita e celere. A tale proposito, si rivolge ai rappresentanti dell'Esecutivo e ai

relatori affinché, quanto prima siano presentati gli emendamenti concordati, così da consentire alla Commissione di avere un quadro completo delle proposte di modifica su ciascuna delle materie oggetto del disegno di legge di stabilità.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) auspica che, alla ripresa dei lavori nel pomeriggio, la Commissione prenda le mosse dall'esame delle proposte emendative concernenti gli interventi per l'assetto idrogeologico del Paese e per far fronte all'emergenza determinata dalla calamità naturale in Sardegna. Si tratta, infatti, di manifestare la piena sensibilità da parte di tutti i Gruppi, dei relatori e del Governo per quanto accaduto nelle ultime ore, e di predisporre interventi efficaci per affrontare le emergenze connesse al dissesto idrogeologico, con particolare riferimento alla drammatica situazione in cui versa il territorio sardo, individuando ulteriori risorse rispetto a quelle, non sufficienti, previste dal disegno di legge di stabilità.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede che, una volta pervenuti gli emendamenti dei relatori e del Governo, sia garantito un congruo termine per valutarne la portata e presentare eventuali subemendamenti.

Il PRESIDENTE accoglie senz'altro la richiesta avanzata dal senatore Sposetti, peraltro già anticipata nel corso della scorsa seduta dal senatore Uras, e fornisce rassicurazioni alla senatrice Comaroli sul fatto che sarà garantito un congruo termine per proporre subemendamenti alle proposte che perverranno dal Governo. Ribadisce, quindi, che la Commissione riserverà l'inizio dei lavori della seduta pomeridiana agli interventi in materia di dissesto idrogeologico e agli emendamenti volti a fare fronte all'emergenza in Sardegna.

Il sottosegretario BARETTA annuncia che il Governo si sta già adoperando, in collaborazione con i relatori, per meglio definire il testo delle proposte emendative volte a far fronte alle calamità che hanno colpito il territorio nazionale e alle emergenze connesse al dissesto idrogeologico.

Ha quindi la parola il senatore CANDIANI (*LN-Aut*), il quale illustra brevemente l'ordine del giorno G/1120/141/5, pubblicato in allegato, con il quale si impegna il Governo ad elaborare un piano di intervento volto a superare le situazioni di emergenza e il dissesto idrogeologico che affligge il territorio nazionale.

Il senatore CALEO (*PD*) rileva che, in sede di esame di documenti di bilancio, la 13ª Commissione permanente ha approvato l'ordine del giorno G/1120/1/13, che reca indicazioni ed impegni puntuali per porre rimedio alle situazioni di dissesto idrogeologico presenti sul territorio nazionale. Ritiene pertanto opportuno che, qualora si voglia offrire un contributo in termini di direttive al Governo sulla delicata materia, si tenga conto anche del tenore di tale ordine del giorno.

Il senatore SPOSETTI (*PD*), pur non sottovalutando la portata degli atti di indirizzo cui hanno fatto riferimento i colleghi intervenuti, rileva l'opportunità che, alla ripresa dei lavori, sia data priorità all'esame delle proposte emendative presentate al disegno di legge di stabilità, le quali sole possono direttamente offrire risposte concrete alle situazioni di emergenza che gravano sul territorio nazionale, reperendo adeguate risorse da destinare ai territori colpiti dalle calamità naturali e all'indifferibile azione di prevenzione.

Il senatore DI BIAGIO (*SCpI*) concorda con quanto affermato dal senatore Sposetti sottolineando peraltro come tutti i Gruppi si siano adoperati per predisporre puntuali proposte di intervento e per

rinvenire le risorse da destinare all'emergenza dovuta al dissesto idrogeologico e alle calamità naturali.

Il PRESIDENTE ribadisce che i lavori della Commissione riprenderanno dall'esame delle proposte emendative in materia di dissesto idrogeologico e di quelle volte a fronteggiare le emergenze causate da calamità naturali.
In proposito, propone di posticipare l'odierna seduta pomeridiana alle ore 16.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che l'odierna seduta pomeridiana, già convocata alle ore 15, è posticipata alle ore 16.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

N. 1120

G/1120/141/5
CANDIANI
Il Senato
considerato che
la gravissima situazione di devastazione che ha colpito la Sardegna tra il 18 e il 19 novembre 2013 rappresenta, in tutta la sua drammaticità, la fragilità del territorio italiano, indebolito da un diffuso dissesto idrogeoiogico che interessa quasi i due terzi dei Comuni;
- abusivismo edilizio, estrazione illegale di inerti, disboscamento estensivo, eccessiva impermeabilizzazione del suolo, abbandono delle aree montane o interventi di gestione dei fiumi tanto vecchi quanto inefficaci, sono tutti fattori che contribuiscono in maniera determinante a sconvolgere l'equilibrio idrogeoiogico dei territorio;
- gli elementi all'origine del dissesto idrogeologico da considerare sono molti, legati sia aì caratteri geomorfologici del territorio, sia alla assenza di adeguata iniziativa di prevenzione da parte dell'Uomo;
- non si tratta solamente di mettere in sicurezza il territorio, i paesi o i centri abitati, quanto piuttosto di riconsiderare l'importanza del territorio e le sue fragilità, governandone lo sviluppo, ricucendone gii strappi, ripristinandone l'equilibrio.

- è importante superare un reiterato stato di emergenza ed entrare in una nuova fase di prevenzione, capace di sviluppare interventi pluriennali ed azioni efficaci;

TUTTO CIÒ PREMESSO, E CONSIDERATO,

IMPEGNA IL GOVERNO ad elaborare, entro il primo trimestre 2014, un piano di intervento qualitativamente e quantitativamente in grado di superare le situazioni di emergenza e di affrontare in modo esaustivo e preventivo la situazione di dissesto idrogeologico che caratterizza tutto il Paese.

6.348 (testo 2)

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«24-*bis*. All'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, dopo la lettera *a*), è inserita la seguente:

"a-*bis*) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale svolte a favore dei produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 15.000 euro, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli"».

Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro la rubrica del MEF della allegata tabella A.

9.135 (testo 2)

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA

All'articolo 18, aggiungere, infine, il seguente comma:

«24-*bis*. All'articolo 46, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374 "Istituzione del giudice di pace" dopo la parola: "valore", sono inserite le seguenti: "senza tener conto degli interessi"».

Conseguentemente, ridurre di 4 milioni di euro la rubrica del MEF della allegata tabella A.

9.136 (testo 2)

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA

All'articolo 21, comma 2, aggiungere, infime le seguenti parole: «nonché i rifugi alpini inseriti negli appositi elenchi previsti dalle leggi regionali».

Conseguentemente, ridurre di 4 milioni di euro la rubrica del MEF della allegata tabella A.

24.0.23 (testo 2)

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-*bis*.

(Clausola di salvaguardia)

Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui alla presente legge nelle forme stabilite dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione».

25.Tab.C.5 (testo 3)

URAS, DE PETRIS, CIRINNÀ

Al comma 2, tabella C allegata, alla rubrica Ministero della Salute, art.l comma 2 legge 434 del 1998 - finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, apportare le seguenti modifiche:

2014 + 20.000

2015 + 20.000

2016 + 20.000

All'articolo 10, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

«37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 20 milioni di euro in ragione annua per il triennio 2014-2016.»

1.3.2.1.19. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 116 (pom.) del 20/11/2013

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE 2013
116ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Fassina, i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Legnini, per lo sviluppo economico Simona Vicari, per le infrastrutture e per i trasporti Girlanda e per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Cirillo.

La seduta inizia alle ore 16,40.

IN SEDE REFERENTE

(1121) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016***

- (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

(Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (1120) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

Dopo che il senatore DIVINA (*LN-Aut*) ha dichiarato di sottoscrivere l'emendamento 16.1, il presidente AZZOLLINI annuncia la presentazione dell'emendamento 5.0.1000 dei relatori (pubblicato in allegato). Propone quindi do fissare di un termine breve per la presentazione dei relativi subemendamenti.

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra l'emendamento 5.0.1000: egli rileva in primo luogo che la presentazione di tale proposta è una manifestazione di sintonia con quanto espresso nei diversi interventi svolti in Commissione in relazione alla calamità che ha colpito la Sardegna. Precisa quindi che l'articolo aggiuntivo recato dall'emendamento 5.0.1000 consta di tre commi, il primo dei quali è finalizzato alla predisposizione di un piano volto alla ripresa della vita civile ed economica delle aree colpite. Il comma 2 specifica che le spese effettuate a valere sulle risorse assegnate dalla delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012, pari a 25,85 milioni di euro, non sono soggette per l'anno 2014 ai vincoli del patto di stabilità interno. Il comma 3 è finalizzato in particolare al ripristino della viabilità e prevede interventi immediati, con la possibilità, accordata alla società ANAS, di anticipare le risorse necessarie.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) esprime delusione per il contenuto dell'emendamento, in ragione di una portata particolarmente limitata e circoscritta all'attuale situazione di emergenza, a fronte della richiamata necessità di interventi organici atti a risolvere il problema del dissesto idrogeologico. Riguardo al merito dell'emendamento dei relatori, rileva la mancanza di chiarezza in relazione alle risorse effettivamente messe a disposizione, in quanto l'assegnazione di cui alla citata delibera CIPE non costituisce una reale integrazione. Manifesta sfiducia, inoltre, nei confronti dell'efficacia dell'istituto commissariale. Dopo aver osservato che le perdite di vite umane e i danni sono spesso causati da violazioni delle norme urbanistiche e da altri abusi, auspica l'adozione di un piano di prevenzione pluriennale, sufficientemente finanziato e impostato su criteri di reale efficienza.

Il senatore MILO (*PdL*) condivide le critiche espresse dal senatore Uras e si riserva di presentare un subemendamento diretto a inserire nella proposta 5.0.1000 previsioni analoghe a quelle di cui all'emendamento 5.83, di cui è primo firmatario, al fine di disporre la programmazione di interventi organici contro il dissesto idrogeologico.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) ricorda la prolungata inerzia nell'attuazione delle normative di prevenzione del dissesto idrogeologico e la recente opposizione delle due principali forze di maggioranza in occasione del voto sulla mozione firmata dai senatori del Gruppo Movimento 5 Stelle, volta a determinare una seria programmazione per il contrasto del rischio idrogeologico. Ritiene inoltre che le risorse necessarie possano essere rese disponibili sottraendole alle ben più costose grandi opere infrastrutturali, di dubbia utilità, anche al fine di abbandonare la logica dell'emergenza, continuamente utilizzata per giustificare deroghe all'ordinamento.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) ricorda che la 13a Commissione ha avuto modo di esprimersi a favore dell'effettivo inizio degli interventi da attuare sulla base dei piani di tutela del territorio già predisposti a fini di prevenzione. Auspica quindi che il Governo espliciti la propria posizione circa il tema della prevenzione del dissesto idrogeologico al di là degli interventi dettati dall'emergenza.

Il senatore CERONI (*PdL*), nell'auspicare il ricorso a uno strumento normativo più adeguato alla necessaria rapidità, preannuncia la presentazione di un subemendamento riguardante le situazioni di rischio nelle diverse regioni, anche con riferimento alla salvaguardia dei beni culturali.

Dopo aver segnalato l'attenzione rivolta dalla 13a Commissione alla questione del dissesto del territorio, il senatore CALEO (*PD*) rileva la necessità di interventi sul piano della prevenzione, che comporta rilevanti economie rispetto alle spese rese indispensabili dalle situazioni di calamità. Auspica quindi che l'emendamento 5.0.1000 possa risultare superato sulla base di una proposta più condivisa.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) osserva che l'auspicata rapidità operativa dei commissari straordinari è ostacolata dalle rigidità che l'ordinamento comunitario comporta in materia ambientale. Preannuncia quindi la presentazione di un subemendamento.

Il vice ministro FASSINA rileva che l'emendamento 5.0.1000 è giustificato dall'emergenza in Sardegna, mentre la necessaria risposta organica al problema del dissesto idrogeologico richiede una trattazione specifica in altre sedi. Riguardo ai profili finanziari della questione, osserva che le risorse deliberate dal CIPE per la messa in sicurezza del territorio e tuttora non utilizzate ammontano a 1,3 miliardi, sicché appare a suo avviso urgente, più del reperimento di ulteriori risorse, un'analisi sulle cause dei limiti alla capacità di spesa delle amministrazioni interessate. Rileva poi che non è stata attribuito il necessario rilievo all'assegnazione di risorse previste dal comma 2 dell'emendamento dei relatori, non assoggettata ai vincoli del patto di stabilità interno, inoltre, considera rilevante il previsto apporto della società ANAS ai fini del ripristino della viabilità.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) chiede al Governo di chiarire gli aspetti relativi alla disponibilità e all'impiego delle risorse menzionate dal vice ministro Fassina. Specifica quindi che è necessario un piano organico di intervento, con risorse aggiuntive e interventi diretti da parte degli enti locali, esclusio l'assoggettamento ai vincoli del patto di stabilità interno. Conclude invocando maggiore chiarezza da parte del Governo su tutte le proposte emendative in materia di territorio, particolarmente necessarie di fronte alle dimensioni del problema del dissesto idrogeologico.

Il relatore SANTINI (*PD*) osserva che la trattazione organica del tema del dissesto idrogeologico non è in alcun modo pregiudiziale e una serena valutazione di una proposta diretta a fronteggiare la situazione di emergenza in Sardegna.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) ribadisce l'urgenza di un intervento organico a livello nazionale per la prevenzione di calamità causate dal dissesto idrogeologico. Si sofferma quindi nuovamente sulla formulazione dell'emendamento 5.0.1000, e conferma le critiche per l'eccessiva vaghezza circa l'entità delle risorse messe a disposizione, nonché sull'effettiva possibilità di affrontare interventi in tempi brevi. Auspica, pertanto, maggiore chiarezza circa le risorse e gli aspetti procedimentali, senza la quale le istituzioni non possono che veder crescere la sfiducia nei loro confronti da parte delle popolazioni colpite da calamità.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) ribadisce la necessità di modificare il quadro normativo al fine di semplificare le procedure di autorizzazione per le opere pubbliche. La predisposizione dei piani dei lavori di ripristino dovrebbe essere affidata direttamente ai sindaci, i quali - per la loro conoscenza del territorio - possono garantire un uso efficace ed efficiente delle risorse.

Presenta poi l'ordine del giorno G/1120/142/5, pubblicato in allegato.

Ad avviso del senatore RUTA (*PD*), la proposta emendativa dei relatori è apprezzabile, in quanto consente un intervento tempestivo grazie allo stanziamento di fondi immediatamente spendibili. Il ruolo del commissario delegato per l'emergenza sarà probabilmente svolto dal Presidente della Giunta regionale, che è quindi a conoscenza delle esigenze del territorio.

Il senatore CALEO (*PD*) rileva che l'ostacolo da rimuovere per consentire l'uso delle risorse stanziate per la messa in sicurezza del territorio da parte delle amministrazioni locali e regionali è il vincolo del patto di stabilità interno, come già sottolineato dalla Commissione territorio e ambiente nell'ordine del giorno G/1120/1/13.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti alla proposta presentata dai relatori alle ore 18,30.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) chiede di avere un tempo congruo per la predisposizione delle proposte emendative; il termine dovrebbe quindi essere fissato almeno in concomitanza della seduta notturna.

Accogliendo la proposta del senatore Uras, il PRESIDENTE propone quindi di fissare il termine alle ore 20.

La Commissione conviene.

Il senatore MANDELLI (*PdL*) chiede che il Governo preveda la sospensione dei termini di pagamento delle imposte per dare un sollievo immediato alla popolazione colpita dalle calamità in Sardegna.

Il PRESIDENTE invita a presentare un subemendamento in tal senso. Comunica, altresì, che sono state presentate le seguenti riformulazioni di emendamenti, da considerare accantonati su richiesta dei Gruppi di appartenenza dei proponenti pubblicate in allegato: 4.158 (testo 2), 4.174 (testo 2) e 11.0.5 (testo 2). Informa, infine, che devono considerarsi inclusi tra gli emendamenti accantonati su segnalazione dei Gruppi le proposte 3.68, 6.78, 6.356, 24.1 e 24.3.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,05.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1120

G/1120/142/5
CIOFFI, SERRA, COTTI, MOLINARI, NUGNES, CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI, BUCCARELLA, TAVERNA, MARTELLI, LUCIDI, MORONESE, SCIBONA
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014),
premesso che:
l'Italia è un paese soggetto a rilevante pericolosità idraulica e geologica. La superficie delle "aree ad alta criticità idrogeologica" si estende per 29.517 chilometri quadrati, pari al 9,8 per cento dell'intero territorio nazionale, di cui 12.263 chilometri quadrati a rischio alluvioni (4,1 per cento del territorio) e 17.254 chilometri quadrati a rischio frane (5,7 per cento del territorio), come si rileva dai dati forniti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la difesa del suolo, nel rapporto "Il rischio idrogeologico in Italia" (2008);
l'enorme criticità del nostro Paese è stata evidenziata anche dal rapporto curato dal dipartimento della protezione civile di Legambiente «Ecosistema rischio 2011 - Monitoraggio sulle attività delle amministrazioni comunali per la mitigazione del rischio idrogeologico», secondo il quale: "Frane e alluvioni comportano ogni anno un bilancio pesantissimo per il nostro Paese, sia per le perdite di vite umane che per gli ingenti danni economici. A fronte di ingenti risorse stanziate per il funzionamento

della macchina dei soccorsi, per l'alloggiamento e l'assistenza agli sfollati, per supportare e risarcire le attività produttive e i cittadini colpiti e per i primi interventi di urgenza, è evidente l'assoluta necessità di maggiori investimenti in termini di prevenzione, attraverso cui affermare una nuova cultura dell'impiego del suolo che metta al primo posto la sicurezza della collettività e ponga fine a usi speculativi e abusivi del territorio";

secondo le valutazioni del citato dossier di Legambiente "la stima del numero di cittadini quotidianamente esposti al pericolo di frane e alluvioni testimonia chiaramente come, negli ultimi decenni, l'antropizzazione delle aree a rischio sia stata eccessivamente pesante. Osservando le aree vicino ai fiumi, risulta evidente l'occupazione crescente delle zone di espansione naturale dei corsi d'acqua con abitazioni, insediamenti industriali, produttivi e commerciali e attività agricole e zootecniche; l'urbanizzazione di tutte quelle aree dove il fiume in caso di piena può espandersi liberamente ha rappresentato e rappresenta una delle maggiori criticità del dissesto idrogeologico italiano";

il grande lavoro della commissione interministeriale De Marchi per lo studio della sistemazione idraulica e della difesa del suolo nel biennio 1966-1967 introdusse il concetto di una difesa del suolo organizzata per bacini idrografici gestiti dalle Autorità di bacino con i piani di bacino. Essa è stata declinata dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, ripresa dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e confermata dalla direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007. È pertanto necessario realizzare tutte le azioni, strutturali e non strutturali, già previste dalle normative vigenti, rendendole finalmente operative in una visione e con una gestione unitaria;

la difesa del suolo come prevenzione del dissesto è, fondamentalmente, gestione del territorio che va intesa come manutenzione programmata del territorio ma anche come corretto uso dello stesso;

la dispersione delle funzioni esecutive tra una miriade di enti e soggetti (Provveditorati alle opere pubbliche, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, Consorzi di bonifica, Autorità di bacino, commissariati straordinari) costituisce fonte di sprechi e sovrapposizioni e non consente un'efficace prevenzione del dissesto o una reale mitigazione dei rischi. È necessario, quindi, provvedere a razionalizzare e riorganizzare le funzioni di attuazione dei piani di bacino;

il "vincolo idrogeologico" istituito con il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, appartiene da tempo alle Regioni, appare oggi, per la parte relativa alla protezione dalla perdita di stabilità dei versanti, anacronistico e pletorico dal momento che le Autorità di bacino, istituite ai sensi della citata legge n. 183 del 1989, hanno provveduto alla redazione di piani di assetto idrogeologico (PAI) che definiscono in dettaglio le zone realmente a rischio elevato (R3 ed R4) e le zone a elevata pericolosità (P3 e P4). D'altronde, gli aspetti trattati dal vincolo idrogeologico sono, praticamente, quelli riportati nell'articolo 65, comma 3, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il vincolo idrogeologico ha egregiamente svolto la sua funzione in 90 anni di storia ma è oramai superato e va modificato, se non del tutto abbandonato, sia pure con l'onore delle armi. Non ha senso oggi un vincolo costruito sulle carte catastali a scala 1:10.000, mentre i piani di bacino consentono ben altre e assai più sofisticate analisi delle condizioni di pericolosità e di rischio. Essendo le Autorità di bacino a determinare la classificazione del territorio secondo il rischio e la pericolosità, appare opportuno che siano le stesse, o meglio i distretti idrografici, ad autorizzare ogni intervento di trasformazione nelle aree a rischio;

il vincolo idraulico di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, all'articolo 96 prevede l'inedificabilità nella zona a ridosso dei corsi d'acqua per 10 metri dall'argine, ed in particolare risultano vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese, lavori ed atti a distanza minore di 4 metri per le piantagioni e smovimento del terreno e di 10 metri per le fabbriche e per gli scavi. La situazione attuale ci rappresenta come questa disposizione sia stata in molti casi violata. Si rende quindi necessario il ripristino della condizione di naturalità e di sicurezza dei corsi d'acqua, anche prevedendo la demolizione delle "fabbriche" che risultano elementi a rischio secondo i PAI redatti dalle Autorità di bacino. A tal fine è opportuno individuare il soggetto operativo competente ad effettuare le demolizioni. A garanzia dell'efficacia di intervento è opportuno istituire un

fondo di rotazione a copertura delle anticipazioni che poi saranno ristorate dai responsabili delle costruzioni illegali;

nelle aree pianeggianti, maggiormente soggette a fenomeni di alluvionamento, operano i Consorzi di bonifica, enti di diritto pubblico istituiti con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, aventi il compito di garantire la gestione e la manutenzione delle opere idrauliche ripartendo la spesa tra i consorziati e, quindi, riducendo sensibilmente gli oneri economici a carico dello Stato. L'ottimale gestione delle opere di drenaggio realizzate dai consorzi costituisce un prezioso ausilio al sistema di controllo delle alluvioni. I Consorzi di bonifica in tempi remoti servivano esclusivamente alla "redenzione" dei terreni paludosi per la colonizzazione agricola mentre oggi sono presidio idraulico di un territorio largamente antropizzato e urbanizzato, segnato ovunque dalla dispersione insediativa di carattere residenziale e produttivo. Ai fini di un'ottimale gestione, tuttavia, i Consorzi di bonifica dovrebbero diventare strutture più snelle ed efficienti, anche mediante operazioni di accorpamento, finalizzate a raggiungere superfici di almeno 100.000 ettari per consentire il raggiungimento di opportune economie di scala nella gestione delle opere idrauliche. Dovrebbe inoltre essere prevista una revisione delle funzioni loro assegnate poiché il campo di attività dei Consorzi (consistente nella manutenzione ed adeguamento dei canali di drenaggio, dei sollevamenti meccanici, di vasche di intercettazione e di laminazione pedemontane) comprende tutte le azioni nelle quali si sostanzia la difesa del suolo in pianura. Dovrebbe, altresì, essere rivisto il sistema della rappresentanza, in funzione del grande livello di urbanizzazione dei territori di loro competenza, oramai non più costituiti esclusivamente da suolo agricolo;

si parla spesso di rischio idrogeologico ma si mescolano i dati delle aree a rischio con quelli relativi alle aree pericolose. In mancanza di un approccio univoco nella valutazione della pericolosità e del rischio, la loro somma viene spesso definita come "aree ad elevata criticità idrogeologica". Poiché il rischio è espresso come prodotto della pericolosità (probabilità che si verifichi un evento calamitoso) per il valore esposto (valore monetario o umano di ciò che è esposto al rischio) per la vulnerabilità (grado di perdita atteso degli elementi esposti al rischio, al verificarsi di un fenomeno calamitoso), si comprende come non tutte le aree pericolose comportino un rischio. Il tipico esempio è costituito da una frana o slavina che investe un'area montuosa disabitata: essa può esser pericolosa ma non necessariamente a rischio. È opportuno quindi restituire alle parole il loro giusto significato tecnico, prevedendo anzitutto di intervenire nella aree caratterizzate da un rischio elevato ed evitando di far diventare a rischio un'area pericolosa consentendo l'urbanizzazione della stessa. A titolo di esempio, si fa rilevare come il piano 2006 per l'assetto idrogeologico del bacino del Tevere classifica ad alto rischio da frana appena 30 chilometri quadrati sui 17.000 chilometri quadrati dell'intero bacino, pertanto con una percentuale di territorio a elevato rischio da frana dello 0,2 per cento. Inoltre il piano 2010 per l'assetto idrogeologico del bacino regionale destra Sele (Campania), nel cui ambito ricade la costiera amalfitana, interessata ricorrentemente da eventi disastrosi, a fronte di una pericolosità da frana del 50 per cento riferita all'intero territorio, classifica ad alto rischio da frana il 2,8 per cento dello stesso proprio in ragione del fatto che non tutte le aree pericolose sono state urbanizzate, anche per merito dell'applicazione dei piani stralcio di bacino;

la pianificazione urbanistica a livello comunale e provinciale deve recepire le restrizioni delle aree a pericolosità e rischio idro-geologico, come individuate nei PAI. La pianificazione urbanistica stessa deve assumere come vincolanti e non aggirabili le prescrizioni derivanti dai PAI. Ogni prescrizione o destinazione di zona difforme deve essere considerata illegale e conseguentemente priva di ogni valore ed effetto, come privo di valore e di effetto va considerato il relativo rilascio di autorizzazioni, pareri o permessi a costruire, salvo che per la responsabilità del pubblico ufficiale responsabile del rilascio medesimo;

in tale quadro legislativo, la lentezza dell'azione attuativa delle norme corrisponde all'inazione. Infatti l'art 63, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 stabilisce che le autorità di bacino previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono abrogate a far data dal 30 aprile 2006 e le relative funzioni sono esercitate dalle autorità di bacino distrettuale di cui alla parte terza del presente decreto. Con

apposito decreto, di cui al comma 2 del medesimo articolo 63, si doveva disciplinare il trasferimento di funzioni e regolamentare il periodo transitorio. Sono passati ben 7 anni senza che si procedesse all'effettiva completa abrogazione delle Autorità di bacino, ma nel frattempo sono nati i distretti idrografici, determinando in tal modo 7 anni di sovrapposizione di compiti e funzioni;
gli interventi di prevenzione del dissesto devono essere congruenti con gli indirizzi di pianificazione dell'Autorità di bacino e tale congruenza va verificata a monte, attraverso processi di coordinamento e cooperazione nella fase di programmazione e di progettazione degli interventi stessi. Sotto tale aspetto potrebbe valutarsi la sottrazione ex lege della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere idrauliche alla competenza in materia paesaggistica ed ecologica degli organi regionali, del Ministero dei beni e delle attività culturali e degli enti parco. La sicurezza idrogeologica rappresenta una priorità assoluta anche rispetto a giuste esigenze di salvaguardia del paesaggio, poiché dalla carenza o dal rallentamento delle opere di mitigazione possono derivare disastri;
la direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque) disciplina il coordinamento delle disposizioni amministrative all'interno dei distretti idrografici. In particolare, l'articolo 3 della direttiva stabilisce che gli Stati membri individuano i singoli bacini idrografici presenti nel loro territorio e li assegnano a singoli distretti idrografici. Ove opportuno, è possibile accomunare in un unico distretto bacini idrografici di piccole dimensioni e bacini di dimensioni più grandi, oppure unificare piccoli bacini limitrofi. Qualora le acque sotterranee non rientrino interamente in un bacino idrografico preciso, esse vengono individuate e assegnate al distretto idrografico più vicino o più consono. Le acque costiere vengono individuate e assegnate al distretto idrografico o ai distretti idrografici più vicini o più consoni. Nell'articolato vengono usati i due termini "opportuno" e "consono" i quali non riguardano solo l'estensione fisica del distretto ma anche la reale possibilità di gestirlo. La direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi da alluvione, sottolinea nel considerando n. 17 che l'elaborazione dei piani di gestione dei bacini idrografici previsti dalla direttiva 2000/60/CE e l'elaborazione dei piani di gestione del rischio di alluvioni di cui alla direttiva 2007/60/CE rientrano nella gestione integrata dei bacini idrografici. I due processi dovrebbero pertanto sfruttare le reciproche potenzialità di sinergie e benefici comuni, tenuto conto degli obiettivi ambientali della direttiva 2000/60/CE, garantendo l'efficienza e un razionale utilizzo delle risorse pur riconoscendo che a norma della direttiva 2007/60/CE e della direttiva 2000/60/CE le autorità competenti e le unità di gestione potrebbero essere diverse. Ne consegue che i distretti idrografici non devono essere tanto grandi da limitarsi a definire esclusivamente linee guida e indirizzi, ai quali provvede già il Ministero dell'ambiente, ma essere in grado di amministrare e gestire concretamente la tematica. Il passaggio dalle Autorità di bacino esistenti, ben 37 tra nazionali, interregionali e regionali, alle 8 Autorità di distretto previste dalla normativa vigente da un lato appare troppo drastico e dall'altro non sembra neanche pienamente in linea con le indicazioni della direttiva 2007/60/CE con riferimento alla necessaria "flessibilità a livello locale e regionale, in particolare per quanto riguarda l'organizzazione e la responsabilità delle autorità". Si deve quindi provvedere ad un "opportuno" e "consono" accorpamento delle varie Autorità di bacino regionali ed interregionali, evitando al contempo di creare distretti giganteschi come, ad esempio, quello dell'Appennino meridionale che, interessando 7 regioni, 3 mari e innumerevoli bacini idrografici, deve essere necessariamente ridefinito;
a dicembre 2012, secondo il rapporto ISPRA 2012, l'86,3 per cento dei PAI risulta approvato e il 12,5 per cento adottato. L'analisi del rapporto Ance/Cresme dell'ottobre 2012 evidenzia invece quanto segue: a) la valutazione della popolazione residente in "aree ad elevata criticità idrogeologica" individua la Campania come la regione con la maggior quantità di popolazione a rischio (il 19 per cento del totale nazionale) seguita dall'Emilia-Romagna (14 per cento del totale nazionale); b) nel periodo 1994-2012 si sono spesi in gestione dell'emergenza derivante da situazioni di dissesto idrogeologico ben 61,5 miliardi di euro (a prezzi del 2011); c) il mercato dei lavori di sistemazione e prevenzione delle situazioni di dissesto idrogeologico nel periodo 2002-giugno 2012, è quantificato in 13.483 interventi, per un volume d'affari complessivo, riferito a 12.432 interventi di importo noto, di 6,2 miliardi di euro. Rispetto all'intero mercato delle opere pubbliche rappresenta quote del 5 per cento

per numero di interventi e solo del 2 per cento per importi in gara. Le quantità medie annue sono state sempre superate nel periodo 2002-2006, mentre dal 2007 ha avuto inizio un periodo di ridimensionamento del mercato;
si rileva, infine, come in più circostanze pubbliche amministrazioni ed altri soggetti pubblici, nell'ambito della loro attività di pianificazione, effettuino voli aerei o acquisiscono dati satellitari che, non essendo messi a sistema, finiscono con il costituire un inutile spreco di risorse. Il controllo del territorio a tutti i livelli (urbanistico, paesaggistico, dissesti, incendi, eccetera) può e deve trovare una maggiore efficacia nella sinergia tra gli enti di pianificazione e le strutture pubbliche di controllo e repressione. È indispensabile, quindi, fare sistema mediante la convergenza di tutti i dati disponibili in un grande database nazionale;
la gravissima situazione di devastazione che ha recentemente colpito la Sardegna dimostra come sia necessario dare risposte lungimiranti ed in tempi rapidi alla tutela del territorio sia sul fronte della riduzione del consumo, che sul costante aggiornamento dei dati ai fini dell'attuazione concreta degli strumenti di pianificazione. Ciò presuppone una dotazione finanziaria adeguata, in particolare per la parte degli investimenti,
impegna il Governo:
1) a completare il percorso di recepimento delle direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE mediante una ridefinizione dei distretti idrografici più opportuna e consona ad una reale e concreta salvaguardia delle acque dall'inquinamento e protezione delle popolazioni dalle alluvioni, prevedendo, di conseguenza, l'accorpamento di alcune delle 37 Autorità di bacino esistenti in autorità di distretto ridimensionate con modalità tali da garantire una più efficace gestione del territorio di competenza;
2) a recuperare e rilanciare le funzioni di gestione del rischio geologico da frana, svolte attualmente dalle Autorità di bacino in un difficile regime di prorogatio, non essendo tale rischio oggetto delle due direttive quadro comunitarie;
3) ad assumere le opportune iniziative volte al completamento dell'approvazione dei piani per l'assetto idrogeologico (PAI) di tutti i bacini idrografici, con l'obiettivo di uniformarne il loro contenuto sulla base delle migliori pratiche applicate sul territorio nazionale;
4) ad assicurare la priorità degli interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico rispetto alle nuove infrastrutturazioni, favorendo interventi medio-piccoli caratterizzati da elevati valori del rapporto riduzione del rischio/costo, valutando, a tal fine, la possibilità di intervenire anche mediante la rimodulazione di fondi già disponibili nell'ambito della cosiddetta "legge obiettivo" di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di risorse in capo al Cipe;
5) ad assumere le opportune iniziative di carattere normativo al fine di rendere effettivamente vincolanti e non aggirabili le prescrizioni derivanti dal piano di bacino;
6) a favorire l'adozione delle opportune misure di carattere normativo volte a contenere l'uso del suolo agricolo e contrastare sia la cementificazione che l'eccessiva impermeabilizzazione dei suoli dovuta alle attività agricole;
7) a promuovere la riconversione delle aree montane, agendo sulle dinamiche socio-economiche connesse con la produzione e sostenendo la "redditivtà" della manutenzione dei versanti;
8) a provvedere, per quanto di propria competenza, a razionalizzare e riorganizzare le funzioni esecutive dei vari enti con competenza sul dissesto idrico e geologico;
9) ad eliminare le eventuali opacità e quanto da un punto di vista burocratico ostacola l'efficace e corretta gestione del vincolo idrogeologico, con particolare riferimento alla parte oramai superata dalla pianificazione di bacino di cui ai PAI;
10) a valutare e ridefinire l'organizzazione e le competenze dei Consorzi di bonifica;
11) a provvedere all'istituzione di un fondo di rotazione finalizzato alla demolizione degli immobili abusivamente edificati nelle fasce di rispetto del vincolo idraulico e nelle zone a rischio come perimetrale nei PAI;
12) a procedere alla semplificazione burocratica per l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere idrauliche;

13) ad assumere le necessarie iniziative volte a conseguire l'esclusione dal patto di stabilità per gli enti pubblici territoriali delle spese sostenute per interventi di riduzione del rischio idraulico e geologico;
14) ad adottare le opportune misure finalizzate a prevedere un corretto sistema di incentivi fiscali (similmente a quanto già fatto per le ristrutturazioni o gli adeguamenti energetici, o un regime di iva agevolata, per chi investe nella sicurezza del territorio) delle infrastrutture e degli edifici, individuando adeguati strumenti premiali per i privati cittadini e le imprese, in particolar modo agricole e turistiche, che adottano interventi per la riduzione del rischio idrogeologico, come la stabilizzazione dei versanti e il miglioramento del drenaggio, compatibilmente con le risorse disponibili ed i vincoli di bilancio;
15) a prevedere adeguati contributi al finanziamento delle reti di monitoraggio pluviometriche, nivometriche, idrometriche e sismiche, molto spesso dismesse dagli enti pubblici territoriali per carenza di fondi, compatibilmente con le risorse disponibili ed i vincoli di finanza pubblica;
16) a incentivare e sostenere pratiche di cura e salvaguardia del territorio attraverso una gestione forestale attiva e sostenibile, coinvolgendo pienamente i gestori degli usi civici e delle proprietà collettive, comunanze agrarie e consorzi forestali;
17) a favorire, per quanto di propria competenza un'attenta pianificazione territoriale e di salvaguardia del suolo, in modo da evitare il ricorso allo strumento, che ai firmatari del presente atto di indirizzo appare incivile, del condono, impedendo nuove costruzioni in aree a rischio;
18) a implementare e rendere pienamente operativo il portale cartografico nazionale, così da farlo diventare una banca dati nazionale, eventualmente diviso in sezioni tematiche, strutturata come un sistema informativo territoriale (SIT) su cui far confluire tutti i dati, le ortofoto, le cartografie in modo tale da avere un database utile ad evitare sovrapposizioni e sprechi di pubbliche amministrazioni che dovrebbero lavorare in sinergia per ottimizzare le risorse.

4.158 (testo 2)

CERONI

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. Al fine di garantire continuità di risorse destinate alla spesa per interventi a favore dei beni culturali, è abrogato il comma 16 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

11-*ter*. L'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:

"4. Una quota del 3 per cento degli stanziamenti, nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 previsti dalla Tabella E e destinati alle infrastrutture, è assegnata alla spesa per investimenti in beni e attività culturali. L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad interventi la cui priorità è stabilita con decreto interministeiale di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze"».

4.174 (testo 2)

CHIAVAROLI, BIANCONI

All'articolo 4, dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. Allo scopo di mantenere adeguati livelli di capacità operativa, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, commi 98 e comma 99, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, sono rifinanziate, per l'importo di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e per l'importo di 0,5 milioni di euro per il 2014 e 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.

11-*ter*. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di contrasto dell'evasione fiscale, delle frodi fiscali, dell'immigrazione clandestina, della criminalità organizzata nonché degli illeciti in materia d'impiego delle risorse pubbliche, rafforzando il controllo economico del territorio, è autorizzato un contributo a favore del Corpo della guardia di finanza di 5 milioni di euro per l'anno 2014, di 30 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 per l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta, anche veicolare, il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni nonché il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo medesimo.

11-*quater*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n.

266 è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2014 al fine di finanziare gli interventi per potenziare la rete infrastrutturale per la mobilità al servizio della Fiera di Verona.».

Conseguentemente,
alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: ? 1.500;

2015: ? 1.500;

2016: ? 1.500.

alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
voce «Ministero del lavoro e delle politiche sociali»

2014: ? 0.500;
voce «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti »

2015: ? 14.000;

2016: ? 14.000.

voce «Ministero dell'economia e delle finanze»

2014: ? 7.000;

2015: ? 30.000;

2016: ? 50.000.

Conseguentemente:
all'articolo 9, comma 20, la parola «107.631.245» è sostituita dalla seguente: «104.631.245»
all'elenco 1 (*articolo 9, comma 20*):
sopprimere la voce «Fiera di Verona (articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266)»;
sostituire, ovunque ricorra, la parola: «107.631.245» con la seguente: «104.631.245»

5.0.1000
I RELATORI
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
Art. 5-*bis*
(Interventi per l'emergenza di novembre 2013 a favore della regione autonoma della Sardegna)

Al fine di favorire i processi di ricostruzione e ripresa economica delle zone della regione Sardegna interessate dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013, il Commissario delegato per l'emergenza predispone entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico nominato ai sensi dell'articolo 17, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni dalla legge 26

febbraio 2010, n. 26, un piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza e ripristino del territorio interessato dagli eventi alluvionali. A tal fine sono utilizzate le risorse, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, giacenti sulla contabilità speciale intestate al Commissario straordinario per il dissesto di cui al precedente periodo e quelle di cui al comma 2.
Le spese effettuate a valere sulle risorse assegnate alla Regione Sardegna dalla delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2012, pari a 25,85 milioni di euro, non sono assoggettate per l'anno 2014 ai vincoli del Patto di stabilità interno.
Al fine del ripristino della viabilità interrotta o danneggiata per gli eventi di cui al comma 1, il Commissario delegato può avvalersi di ANAS spa, che provvede in via di anticipazione sulle risorse autorizzate per il programma di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successivi rifinanziamenti, previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Conseguentemente:
alla Tabella B, voce «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», apportare la seguente riduzione:

2014: ? 25.850.

11.0.5 (testo 2)
CHIAVAROLI
Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche attraverso i propri uffici periferici, nei limiti di spesa previsti dall'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzato a prorogare per l'anno 2014, in deroga all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i rapporti convenzionali in essere, attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nei compiti degli Enti locali.
2. Ai fini dell'estinzione dei debiti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative ai rapporti convenzionali di cui all'articolo 9, comma 15-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, maturati nel corso del 2013, a fronte dei quali non sussistono residui passivi anche perenti, è autorizzata nell'anno 2014 la spesa di euro 12 milioni».
Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire la parola: "100 milioni" *con la parola*: "87,5".

1.3.2.1.20. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 117 (nott.) del 20/11/2013

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE 2013
117ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
indi del Vice Presidente
SANGALLI

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Fassina, i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti, alla Presidenza del Consiglio dei ministri Legnini e per le infrastrutture e per i trasporti Girlanda.

La seduta inizia alle ore 21,30.

IN SEDE REFERENTE

(1121) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016***

- (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

(Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (1120) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana.

Sull'ordine dei lavori, il senatore URAS (*Misto-SEL*) ricorda che i Gruppi parlamentari hanno convenuto di ritirare la maggior parte degli emendamenti presentati sulla base di un'intesa con i relatori e i rappresentanti del Governo. Questi si sono impegnati ad elaborare specifiche proposte sui

temi più rilevanti e urgenti, come un intervento diretto a un primo e immediato sollievo alle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali in Sardegna. Richiama, pertanto, i relatori e i rappresentanti del Governo a tener fede agli accordi presi e segnala la necessità di rinviare i lavori della Commissione, finché tali proposte emendative non siano state definite.

Il presidente AZZOLLINI ritiene che non si possa accedere alla richiesta di rinvio del senatore Uras e che, per un migliore svolgimento dei lavori della Commissione, è opportuno procedere con l'esame dell'emendamento 5.0.1000 e delle relative proposte di modifica, anche al fine di dare un chiaro segnale di attenzione alle popolazioni della Sardegna.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) invita il presidente Azzollini a valutare attentamente le criticità procedurali nelle quali si incorrerebbe nel caso in cui siano respinti subemendamenti all'emendamento 5.0.1000, il cui contenuto è coincidente con alcuni emendamenti dell'articolo 5.

Il presidente AZZOLLINI esclude qualsiasi criticità procedurale poiché, nell'un caso, si tratta di proposte modificative dell'emendamento 5.0.1000 e, nell'altro, di proposte emendative riferite all'articolo 5 del disegno di legge.
Invita, quindi, i senatori che hanno presentato proposte di modifica dell'emendamento 5.0.1000 a illustrarle, facendo presente che la valutazione sulla copertura finanziaria di tali proposte sarà approfondita in relazione alla loro eventuale approvazione e impegnandosi a richiedere una modifica delle modalità di copertura, laddove fosse necessario.

Si procede, dunque, all'illustrazione dei subemendamenti alla proposta 5.0.1000 (pubblicati in allegato).

Il senatore MILO (*PdL*) illustra il subemendamento 5.0.100/1, che attribuisce alle Regioni il compito di individuare aree di protezione integrale nell'ambito delle quali siano accertate le condizioni di rischio idrogeologico. In tali aree si dovrebbe procedere alla eliminazione di qualsiasi edificazione difforme dalla normativa urbanistica. Il subemendamento prevede altresì le modalità di finanziamento degli interventi previsti.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) illustra il subemendamento 5.0.1000/2, che autorizza la spesa di 3.010 milioni di euro per il 2014 e di 2.000 milioni di euro a decorrere dal 2015 per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza dei territori a più elevato rischio idrogeologico. A questo riguardo, svolge considerazioni sulla ripartizione percentuale della superficie del territorio nazionale e dei Comuni potenzialmente esposti a diversi gradi di rischio. Sollecita i rappresentanti del Governo a rendere noti gli intendimenti dell'Esecutivo sul tema del dissesto idrogeologico al fine di prevenire ulteriori sciagure.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) illustra il subemendamento 5.0.1000/3, diretto a una tutela generalizzata nel territorio nazionale tramite l'istituzione di un fondo contro il dissesto idrogeologico, con una dotazione di 1.510 milioni di euro per il 2014 e 500 milioni di euro a decorrere dal 2015. Riepiloga i dati relativi alla perdita di vite umane e ai danni causati dagli eventi alluvionali degli ultimi anni ed evidenzia l'esigenza di semplificare le procedure amministrative di affidamento dei lavori pubblici da realizzare per contrastare i danni del dissesto idrogeologico, sottolineando la necessità di inquadrare gli interventi di immediata urgenza in un contesto normativo più ampio e organico.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) illustra il subemendamento 5.0.1000/4, con il quale è

autorizzata una spesa di 1.010 milioni di euro per il 2014, al fine di realizzare un piano nazionale contro il dissesto idrogeologico e di accelerare la ricostruzione nei territori della Sardegna colpiti dai recenti eventi alluvionali. Critica, quindi, il comportamento del Governo su questo tema e sottolinea l'assenza di una strategia complessiva, evidenziando la necessità di mitigare le rigidità del patto di stabilità interno con particolare riferimento alla spesa per gli interventi di contenimento del rischio idrogeologico.

Il presidente AZZOLLINI invita i senatori De Petris e Uras ad attenersi a quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 100 del Regolamento, ai fini delle modalità di illustrazione delle proposte emendative.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) osserva che il rispetto delle disposizioni regolamentari deve avvenire non soltanto con riferimento alla fase della illustrazione delle proposte emendative ma anche, in modo più sostanziale, mediante la puntuale presenza dei rappresentanti del Governo in seduta e senza ricorrere a rinvii taciti dell'orario di convocazione delle sedute. Considera scorretta la condotta dell'Esecutivo che, nonostante gli impegni assunti, non ha ancora presentato la proposta emendativa sul tema del dissesto idrogeologico, che pure aveva promesso.

Illustra, quindi, il subemendamento 5.0.1000/6, volto ad affrontare il dissesto idrogeologico in Sardegna attraverso la predisposizione e la realizzazione di un piano di interventi urgenti di messa in sicurezza del territorio. Le risorse finanziarie necessarie sarebbero reperite nelle disponibilità non ancora impegnate presenti nella contabilità speciale del Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico.

Il senatore AZZOLLINI (*NCD*), nell'illustrare la proposta 5.0.1000/18, pone l'accento sulle rilevanti somme stanziate a seguito di accordi di programma (sia al Centro-Nord che al Sud), rimaste ancora inutilizzate, osservando inoltre che molte delle risorse che insistono sulle cosiddette contabilità speciali potrebbero essere suscettibili di un utilizzo più efficace e proficuo. Sotto questo aspetto, l'operato del Governo è pertanto da valutare positivamente, in quanto sia l'articolo 5 del disegno di legge di stabilità sia l'emendamento 5.0.1000 concretizzano una prima, efficace azione di *spending review*.

Quanto al subemendamento a sua firma, esso si propone di fissare una somma certa e definita da destinare all'emergenza in Sardegna: egli concorda, sotto questo aspetto, con alcune delle necessità già sottolineate dal senatore Uras.

Conclude soffermandosi su due problematiche a suo avviso particolarmente importanti e sulle quali sarebbe auspicabile raggiungere un'intesa: la necessità di una corretta definizione dei rapporti tra il Commissario delegato per l'emergenza ed il Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico e l'individuazione di termini congrui per le autorizzazioni ambientali.

Interviene sull'ordine dei lavori la senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), osservando che la relazione che accompagna l'emendamento 5.0.1000 appare carente e non assimilabile a una relazione tecnica.

Il presidente AZZOLLINI precisa che la proposta in questione è corredata di una sommaria relazione tecnica, tuttavia priva della verifica della Ragioneria generale dello Stato.

Il senatore VACCARI (*PD*) illustra la proposta 5.0.1000/12, che definisce in forma più puntuale le modalità di nomina del Commissario per il dissesto idrogeologico, prevede un maggiore coinvolgimento delle strutture della protezione civile e stabilisce un limite di trenta giorni per la definizione di un piano urgente di intervento.

Nell'illustrare le proposte subementative presentate dal Gruppo Movimento 5 Stelle, il senatore

CIOFFI (*M5S*) rileva che gli interventi per far fronte all'emergenza in Sardegna dovrebbero comunque rimanere circoscritti in un ambito di natura emergenziale, con una corretta individuazione delle specifiche aree di intervento e senza contenere disposizioni di carattere più generale, che potrebbero essere definite meglio in un contesto diverso.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) illustra quindi il subemendamento 5.0.1000/48, soffermandosi in particolare sulla copertura finanziaria: essa, infatti, appare più opportuna di quella che prevede la riduzione di dotazioni che, ancorché non ancora utilizzate, sono state comunque già assegnate, con legittime aspettative nelle popolazioni che dovrebbero beneficiarne.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) illustra i subemendamenti 5.0.1000/60 e 5.0.1000/61: la prima proposta sarebbe di carattere generale, la seconda si propone di ridurre i termini relativi ai procedimenti delle autorizzazioni ambientali.

Il senatore GIBIINO (*PdL*) dichiara di aggiungere la propria firma al subemendamento 5.0.1000/44.

Il senatore MANDELLI (*PdL*) illustra, quindi, il subemendamento 5.0.1000/44, sottolineando l'opportunità di dare concreta e celere attuazione alle misure proposte.

Il senatore DI BIAGIO (*SCpI*) illustra i subemendamenti 5.0.1000/13, 5.0.1000/45 e 5.0.1000/46, soffermandosi sulla prima proposta, diretta a precisare in forma più puntuale le competenze del Ministro dell'ambiente.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) chiede delucidazioni sull'effettiva portata delle disposizioni contenute nel subemendamento 5.0.1000/44.

Replica il senatore MANDELLI (*PdL*), firmatario della proposta, dichiarandosi disponibile a valutare eventuali modificazioni al fine di definire l'ambito di applicazione delle disposizioni.

Nell'illustrare le proprie proposte, il senatore CERONI (*PdL*) domanda se il Governo intenda proporre una riformulazione dell'emendamento 5.0.1000 per estendere i riferimenti alle aree interessate dagli interventi.

Il senatore CALEO (*PD*) illustra le proposte 5.0.1000/40 e 5.0.1000/47 e invita la Commissione, i relatori e il Governo a valutare attentamente l'individuazione delle coperture finanziarie per consentire i necessari interventi in Sardegna.

La riduzione delle somme stanziate per gli accordi di programma, infatti, potrebbe incontrare l'opposizione degli enti e delle popolazioni interessate, con la conseguenza di lunghe procedure che, nei fatti, impedirebbero l'immediata disponibilità delle risorse.

Conclude, sottolineando l'opportunità delle misure previste nel subemendamento 5.0.1000/47.

I restanti subemendamenti sono dati per illustrati.

Il presidente AZZOLLINI, dopo aver ricordato che la Presidenza si è sempre adoperata per un corretto svolgimento del dibattito e affinché tutti i senatori vedano garantito il proprio diritto di intervenire, dà conto della presentazione dell'emendamento 3.1000 (pubblicato in allegato), a firma dei relatori e riferito all'articolo 3 del disegno di legge di stabilità.

Al riguardo, propone di fissare per le ore 14 di domani, giovedì 21 novembre, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Sull'ordine dei lavori, la senatrice BONFRISCO (*PdL*) chiede notizie su un incontro con una rappresentanza di un'associazione di persone affette da sclerosi laterale amiotrofica promosso dal sottosegretario Baretta, che dovrebbe avere luogo nella mattina di giovedì 21 novembre, al quale parteciperebbe una delegazione della Commissione.

Il senatore MILO (*PdL*) domanda, infine, se il Governo intenda presentare emendamenti al disegno di legge di stabilità riferiti alle misure da adottare a favore delle persone affette da quella patologia.

Il presidente AZZOLLINI precisa che tale possibilità rientra comunque nelle disponibilità del Governo.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente AZZOLLINI comunica che la seduta antimeridiana di giovedì 21 novembre 2013, già convocata per le ore 9, avrà inizio alle ore 10.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 0,05 del 21 novembre.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI

N. 1120

3.1000

I RELATORI

All'articolo 3, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 15, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-*bis*) al secondo periodo, dopo la parola "imprese" sono aggiunte le parole: "per finalità di sostegno dell'economia"»;

b) dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:

15-*bis*. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al primo periodo, sono soppresse le parole: "al servizio di SACE s.p.a." e conseguentemente, al secondo periodo, in fine sono aggiunte le parole: "o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni sono garantite da uno Stato".

15-*ter*. All'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'ultimo periodo è soppresso.

15-*quater*. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 8-*ter* è aggiunto il seguente:

"8-*quater*. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. può acquistare titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso piccole e medie imprese. Gli acquisti dei predetti titoli, ove effettuati a valere sui fondi di cui al comma 7, lettera a), possono essere garantiti dallo Stato secondo criteri e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dalle eventuali escussioni delle garanzie di cui al presente comma si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di garanzia per le piccole e medie-imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662".

15-*quinquies*. All'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e-*bis*) con riferimento a ciascun esercizio finanziario, le esposizioni assunte o previste da CDP S.p.A., ai sensi del comma 7, lettera a), non compatibili con l'applicazione del regime di vigilanza di cui al comma 6, che possono essere garantite dallo Stato, anche a livello pluriennale. La garanzia dello Stato può essere rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su CDP S.p.A., deve essere onerosa e compatibile con la normativa dell'Unione Europea in materia di garanzie onerose concesse dallo Stato a condizioni dì mercato."

15-*sexies*. Ai fini del riordino del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese, del più efficiente utilizzo delle risorse pubbliche e della garanzia dello Stato anche in sinergia con i sistemi locali di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti sulla finanza pubblica, è istituito il Sistema Nazionale di Garanzia, che ricomprende i seguenti fondi e strumenti di garanzia:

a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'amministrazione del Fondo, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni, è affidata a un Consiglio di gestione, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di Presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con funzione di Vice Presidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, nonché da due esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa, designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti del Consiglio di gestione è riconosciuto un compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del Comitato di amministrazione istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministero dello sviluppo economico comunica al Gestore del Fondo i nominativi dei componenti del Consiglio di gestione, che è istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo n. 385 del

1993, affinché provveda alla sua formale costituzione. Con l'adozione del provvedimento di costituzione del Consiglio di gestione da parte del Gestore decade l'attuale Comitato di amministrazione del Fondo;

b) la Sezione speciale di garanzia "Grandi Progetti di Ricerca e Innovazione", istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla precedente lettera a), con una dotazione finanziaria di euro 100.000.000,00 a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo. La Sezione è destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura delle prime perdite su portafogli, di ammontare minimo pari a Euro 500.000.000,00, costituiti da finanziamenti concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di grandi progetti per la ricerca e l'innovazione industriale posti in essere da imprese di qualsiasi dimensione, individuati sulla base di uno specifico accordo-quadro di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca europea per gli investimenti. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le modalità di selezione e le caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio, le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima della garanzia in relazione al portafoglio garantito, nonché le modalità di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia. Le risorse della Sezione speciale possono essere incrementate anche da quota parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari;

c) il Fondo di garanzia per la prima casa per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui sono attribuite risorse pari a euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nonché le attività e le passività del Fondo di cui all'art. 13, comma 3-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che viene contestualmente soppresso. Il Fondo di garanzia per la prima casa opera con il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al predetto articolo 13, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008. La garanzia del Fondo è concessa nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, nonché dei giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastratture e dei trasporti sono stabilite le norme di attuazione del Fondo, nonché i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione del Fondo.

15-*septies*. Mediante riduzione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e successive modificazioni e integrazioni e in coerenza con le relative finalità, sono assegnati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con apposita delibera del CIPE sono altresì assegnati al Fondo di garanzia di cui al comma 1, a valere sul medesimo Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, ulteriori 600 milioni di euro, da utilizzare esclusivamente per interventi in favore delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno. Il CEPE tiene conto degli stanziamenti in sede di assegnazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, anche al fine del rispetto delle percentuali di riparto di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge. Con la predetta delibera CIPE sono emanate, nel rispetto delle vigenti modalità operative di funzionamento del Fondo di garanzia per le PMI, specifiche direttive per assicurare il più ampio accesso delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno agli interventi del

Fondo, anche tramite l'individuazione di eventuali priorità di accesso alla garanzia tenuto conto dei soggetti beneficiari e delle operazioni finanziarie ammissibili. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni è ridotto di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

15-*octies*. Al fine di favorire l'accesso al credito delle PMI, una quota del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2014 e pari a 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, è destinata alla costituzione di un fondo presso Unioncamere con la finalità di patrimonializzare i confidi sottoposti a vigilanza della Banca d'Italia, ovvero che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia. Previa autorizzazione della Commissione europea, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma e definiti i requisiti di accesso per i confidi.

Conseguentemente:

- *all'articolo4, comma 8, ultimo periodo, sostituire le parole*: "nel limite del 50 per cento" *con le seguenti:* "nel limite del 45 per cento".

- alla Tabella E, missione "Competitività e sviluppo delle imprese", programma "Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione", voce Ministero dello Sviluppo Economico, decreto-legge n. 201 del 2011 - art. 3, comma 4, Dotazione/Incremento Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese - Interventi a favore delle imprese industriali (1.3 - cap. 7342) apportare le seguenti variazioni in riduzione:

2014

CP: -200.000;

CS: -200.000.

2015

CP: -200.000;

CS: -200.000.

2016

CP: -200.000;

CS: -200.000.

5.0.1000/1

MILO, D'ANNA, FALANGA, LANGELLA, SIBILIA, BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, MALAN

All'articolo 5-bis, al comma 1, anteporre i seguenti:

«01. Al fine di fronteggiare la grave situazione di dissesto idrogeologico diffuso sul territorio nazionale, le regioni entro 180 giorni individuano le aree di protezione integrale, dove sono accertate le maggiori condizioni di rischio e i tempi d'intervento emergenziali. All'interno delle aree individuate si deve procedere all'eliminazione di qualsiasi preesistenza abitativa o commerciale sorta in difformità alla normativa urbanistica vigente. Al di fuori della fascia di protezione gli enti locali elaborano un piano di recupero e caratterizzazione ambientale, con acquisizione in conferenza di servizi dei pareri degli enti preposti ai vincoli, da rilasciare entro 30 giorni, il documento viene inoltrato alla Regione per la successiva approvazione o diniego.

02. Il provvedimento costituisce variante al PRG all'esito della sua approvazione tenuto conto delle competenze degli enti preposti dalla stessa regione in presenza di eventuali deleghe amministrative.

03. Gli oneri concessori versati da coloro che procedono al recupero degli immobili nelle aree individuate, saranno utilizzati in ragione del 50 per cento per finanziare gli interventi di abbattimento e per il restante 50 per cento versate alla regione di appartenenza, per consentire interventi volti a

mitigare i rischi di dissesto ambientale».

5.0.1000/2

URAS, DE PETRIS

Al comma 1 premettere le parole:

"è autorizzata la spesa di 3.010 milioni di euro per il 2014 e 2.000 milioni di euro a decorrere dal 2015 per la realizzazione dei necessari interventi di messa in sicurezza nei territori a più elevato rischio idrogeologico.

Conseguentemente all'articolo 4 sopprimere il comma 9; all'articolo 9, comma 1 sostituire le parole "765 milioni" con le seguenti "305 milioni" e sopprimere il comma 5, all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

5.0.1000/3

URAS, DE PETRIS

Al comma 1 premettere le parole:

"In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione al fine di salvaguardare la sicurezza del patrimonio storico e artistico è istituito un Fondo contro il dissesto idrogeologico con una dotazione di 1.510 milioni di euro per il 2014 e 500 milioni a decorrere dal 2015.

Conseguentemente all'articolo 4 sopprimere il comma 9; *all'articolo 9, comma 1 sostituire le parole* "765 milioni" *con le seguenti* "305 milioni" *e sopprimere il comma 5*, *all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente*: «37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.»

5.0.1000/4

DE PETRIS, URAS

Al comma 1 premettere le parole:

"Al fine di realizzare un piano nazionale contro il dissesto idrogeologico dell'intero territorio italiano nonché per accelerare la ricostruzione delle zone della Regione autonoma della Sardegna interessate dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013 è autorizzata la spesa di 1.010 milioni di euro per il 2014."

Conseguentemente all'articolo 4 sopprimere il comma 9; all'articolo 9, comma 1 sostituire le parole "765 milioni" con le seguenti "305 milioni" e sopprimere il comma 5.

5.0.1000/5

URAS, DE PETRIS

Al comma 1 premettere le parole:

"Al fine della messa in sicurezza dell'intero territorio italiano è autorizzata la spesa di 1.010 milioni di euro per il 2014."

Conseguentemente all'articolo 4 sopprimere il comma 9; all'articolo 9, comma 1 sostituire le parole "765 milioni" con le seguenti "305 milioni" e sopprimere il comma 5.

5.0.1000/6

URAS, DE PETRIS

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

"Al fine di favorire la ricostruzione e la ripresa economica delle zone della Regione autonoma della Sardegna interessate dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013, il Presidente della Regione, in qualità di Commissario delegato per l'emergenza, trasmette al Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il piano degli interventi urgenti di messa in sicurezza del territorio interessato ai predetti eventi alluvionali. Tale piano è finanziato con 200 milioni di euro. A tal fine si provvede con le disponibilità non impegnate alla data di approvazione della presente legge e giacenti sulla contabilità speciale intestate al Commissario straordinario per il

dissesto idrogeologico e, qualora non sufficienti, con le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi che pertanto sono ulteriormente ridotte di 200 milioni di euro a decorrere dal 2014.
Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37, aggiungere il seguente: "37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 200 milioni di euro a decorrere dal 2014.".
Il comma 2 è identico al testo dell'emendamento 5.0.1000.
Al comma 3 è apportata la seguente modifica, le parole: "previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

5.0.1000/7
DE PETRIS, URAS
Al comma 1, dopo le parole: "al fine di favorire" *inserire le seguenti:* "immediati interventi contro il dissesto idrogeologico e*" e sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* "A tal fine è autorizzata la spesa di 460 milioni di euro per il 2014*"*
Conseguentemente all'articolo 9, comma 1 sostituire le parole "765 milioni" *con le seguenti* "305 milioni".

5.0.1000/8
URAS, DE PETRIS
Al comma 1, dopo le parole: "al fine di favorire" *inserire le seguenti:* "immediati interventi contro il dissesto idrogeologico e*" e sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* "A tal fine è autorizzata la spesa di 460 milioni di euro per il 2014*"*
Conseguentemente all'articolo 9, comma 1 sostituire le parole "765 milioni" con le seguenti "305 milioni

5.0.1000/9
URAS, DE PETRIS
*Dopo le parole: "*al fine di favorire*" inserire le seguenti:* "la messa in sicurezza e il ripristino nonchè *" e sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* "A tal fine è autorizzata la spesa di 220 milioni di euro per il 2014"
Conseguentemente all'articolo 9, sopprimere il comma 5.

5.0.1000/10
URAS, DE PETRIS
*Al comma 1 dopo le parole: "*del mese di novembre 2013*" inserire le seguenti:* "è autorizzata la spesa di 550 milioni di euro*" e sopprimere l'ultimo periodo.*
Conseguentemente all'articolo 4 sopprimere il comma 9; all'articolo 9, comma 1 sopprimere il comma 5.

5.0.1000/11
DE PETRIS, URAS
Al comma 1 dopo le parole: "del mese di novembre 2013*" inserire le seguenti: "* è autorizzata la spesa di 330 milioni di euro*." e sopprimere l'ultimo periodo.*
Conseguentemente all'articolo 4 sopprimere il comma 9

5.0.1000/12
VACCARI, CALEO
Al comma 1, sostituire le parole: ", il Commissario delegato per l'emergenza predispone entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, d'intesa con il Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico nominato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, un piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza e ripristino del territorio interessato dagli eventi alluvionali" *con le seguenti:* «in deroga all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009,

n. 195 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Commissario straordinario delegato per gli interventi relativi al rischio idrogeologico è nominato e revocato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentito il Presidente della Regione Sardegna che si pronuncia entro sette giorni dalla richiesta. Detto Commissario, in esito agli accertamenti compiuti dal Commissario delegato nominato sulla base della delibera dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei Ministri in data 19 novembre 2013, e sentito il Dipartimento della protezione civile, propone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza e ripristino del territorio interessato dagli eventi alluvionali, che viene adottato con accordo di programma tra il Ministro dell'ambiente e della tutela e del mare e il Presidente della Regione Sardegna".»

5.0.1000/13

DI BIAGIO

Al comma 1, le parole: ", il Commissario delegato per l'emergenza predispone entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, d'intesa con il Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico nominato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, un piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza e ripristino del territorio interessato dagli eventi alluvionali" *sono sostituite con le parole*: «in deroga all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il Commissario straordinario delegato per gli interventi relativi al rischio idrogeologico è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentito il Presidente della Regione Sardegna che si pronuncia entro sette giorni dalla richiesta. Detto Commissario, in esito agli accertamenti compiuti dal Commissario delegato nominato sulla base della delibera dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei Ministri in data 19 novembre 2013, e sentito il Dipartimento della protezione civile, propone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza e ripristino del territorio interessato dagli eventi alluvionali, che viene adottato con accordo di programma tra il Ministro dell'ambiente e della tutela e del mare e il Presidente della Regione Sardegna".».

Al comma 2, in fine, aggiungere: "Sono escluse, altresì, dal Patto di stabilità interno le spese effettuate per gli interventi di difesa del suolo da parte dei Comuni della Regione Sardegna interessati dai fenomeni calamitosi".

Al comma 3, le parole: "il Commissario delegato" *sono sostituite dalle parole*: "il Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico".

5.0.1000/14

DE PETRIS, URAS

*Al comma 1 sostituire le parole da: "*il commissario fino alla fine del comma*" con le seguenti: "*è autorizzata la spesa di 550 milioni di euro per il 2014.*".*

Conseguentemente all'articolo 4 sopprimere il comma 9; all'articolo 9, comma 1 sopprimere il comma 5.

5.0.1000/15

URAS, DE PETRIS

*Al comma 1, sostituire le parole: "*30 giorni*" con le seguenti: "*10 giorni*"*

5.0.1000/16

URAS, DE PETRIS

*Al comma 1, sostituire le parole: "*30 giorni*" con le seguenti: "*15 giorni*"*

5.0.1000/17

SERRA, COTTI, NUGNES, CIOFFI, BULGARELLI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "un piano di interventi urgenti" *inserire le seguenti*: "esclusivamente".

5.0.1000/18

AZZOLLINI

Al comma 1, alla fine del primo periodo, dopo le parole: "eventi alluvionali" *aggiungere le seguenti*: "per l'importo di 150 milioni di euro".

5.0.1000/19

SERRA, COTTI, NUGNES, CIOFFI, BULGARELLI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: "A tal fine sono utilizzate prioritariamente le risorse del Fondo per le emergenze nazionali, istituito ai sensi del comma 5-*quinquies*, dell'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che vengono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2014. Nel caso in cui le predette risorse non fossero sufficienti all'attuazione del piano di interventi per la messa in sicurezza e il ripristino del territorio interessato dai predetti eventi alluvionali, sono utilizzate le risorse non impegnate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per il dissesto di cui al presente comma e quelle di cui al comm 2.

Conseguentemente alla Tabella E, missione <<Competitività e sviluppo delle imprese>>, programma Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale, Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 266 del 2005, - Art. 1, comma 95, punto 3 - Contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali Fremm (1.1 - cap. 7485), apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2014:

- CP: - 50.000;

- CS: - 50.000.

5.0.1000/20

URAS, DE PETRIS

*Al comma 1, dopo le parole: "*di cui al precedente periodo*" inserire le seguenti: "*per un importo non inferiore a 200 milioni*".*

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 37, aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

5.0.1000/21

URAS, DE PETRIS

*Al comma 1, dopo le parole: "*di cui al precedente periodo*" inserire le seguenti: "*per un importo non inferiore a 200 milioni*".*

5.0.1000/22

URAS, DE PETRIS

*Al comma 1, dopo le parole: "*di cui al precedente periodo*" inserire le seguenti: "*per un importo non inferiore a 100 milioni*".*

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 37, aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

5.0.1000/23

URAS, DE PETRIS

*Al comma 1, dopo le parole: "*di cui al precedente periodo*" inserire le seguenti: "*per un importo non inferiore a 100 milioni*".*

5.0.1000/24

URAS, DE PETRIS

Al comma 1, aggiungere infine le parole : "Per gli interventi di salvaguardia del territorio e al fine di garantire la sicurezza dei cittadini mediante la realizzazione di un piano per la difesa del suolo è

autorizzata la spesa di 1.010 milioni di euro per il 2014.".
Conseguentemente all'articolo 4 sopprimere il comma 9; all'articolo 9, comma 1 sostituire le parole "765 milioni" *con le seguenti* "305 milioni" *e sopprimere il comma 5.*

5.0.1000/25

DE PETRIS, URAS

Al comma 1, aggiungere infine le parole:" Al fine di potenziare l'intervento dello Stato per la difesa del suolo nonché proteggere la vita della popolazione sull'intero territorio italiano è autorizzata la spesa di 1.010 milioni di euro per il 2014.
Conseguentemente all'articolo 4 sopprimere il comma 9; all'articolo 9, comma 1 sostituire le parole "765 milioni" *con le seguenti "*305 milioni" *e sopprimere il comma 5.*

5.0.1000/26

DE PETRIS, URAS

Al comma 1, aggiungere infine le parole : "Al fine di realizzare un piano nazionale contro il dissesto idrogeologico dell'intero territorio italiano è autorizzata la spesa di 1.010 milioni di euro per il 2014.

5.0.1000/27

URAS, DE PETRIS

*Al comma 1, aggiungere infine le parole: "*Al fine consentire l'intervento immediato nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico è autorizzata la spesa di 790 milioni di euro per il 2014.
Conseguentemente all'articolo 4 sopprimere il comma 9; all'articolo 9, comma 1 sostituire le parole "765 milioni*" con le seguenti* "305 milioni*".*

5.0.1000/28

URAS, DE PETRIS

Al comma 1, aggiungere infine le parole: "Al fine di salvaguardare la sicurezza del patrimonio ambientale nelle zone a rischio idrogeologico è autorizzata la spesa di 330 milioni di euro per il 2014."
Conseguentemente all'articolo 4 sopprimere il comma 9.

5.0.1000/29

DE PETRIS, URAS

Al comma 1, aggiungere infine le parole: "Al fine di salvaguardare la sicurezza del patrimonio storico e artistico nelle zone a rischio idrogeologìco è autorizzata la spesa di 330 milioni di euro per il 2014."
Conseguentemente all'articolo 4 sopprimere il comma 9.

5.0.1000/30

DE PETRIS, URAS

Al comma 1, aggiungere infine le parole: "Per salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture nelle zone a rischio idrogeologico è autorizzata la spesa di 330 milioni di euro per il 2014.".
Conseguentemente all'articolo 4 sopprimere il comma 9

5.0.1000/31

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione al fine di salvaguardare la sicurezza del patrimonio storico e artistico è istituito un Fondo contro il dissesto idrogeologico con una dotazione di 1.510 milioni di euro per il 2014 e 500 milioni a decorrere dal 2015.".
Conseguentemente all'articolo 4 sopprimere il comma 9; all'articolo 9, comma 1 sostituire le parole "765 milioni" *con le seguenti* "305 milioni" *e sopprimere il comma 5, all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:* 37-bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.*

5.0.1000/32

URAS, DE PETRIS

Al comma 2, aggiungere infine le parole: "Le spese effettuate dagli enti territoriali e locali per interventi di salvaguardia del territorio e per la difesa del suolo non sono assoggettate, a decorrere

dall'anno 2014 ai vincoli del patto di stabilità interno".
Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese dei bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

5.0.1000/33

URAS, DE PETRIS

Al comma 2, aggiungere infine le parole: "Le spese effettuate dalle Regioni per interventi per la difesa del suolo non sono assoggettate, a decorrere dall'anno 2014 ai vincoli del patto di stabilità interno".
Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

5.0.1000/34

URAS, DE PETRIS

Al comma 2, aggiungere infine le parole: "Le spese effettuate dai comuni per interventi per la difesa del suolo non sono assoggettate, a decorrere dall'anno 2014 ai vincoli del patto di stabilità interno"
Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

5.0.1000/35

ANGIONI

Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: "Sono escluse, altresì, dal patto di stabilità interno le spese eifettuate per gli interventi di difesa del suolo da parte dei comuni della Regione Sardegna interessati dai fenomeni calamitosi".
Conseguentemente, alla Tabella A, voce -Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2014: - 15000;
2015: 0;
2016: 0.

5.0.1000/36

SERRA, COTTI, BULGARELLI, MOLINARI, CIOFFI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
"2-bis. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013, nei territori individuati ai sensi dei comma 1 sono disposti, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi:
a) l'esenzione da ogni tributo, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto;
b) la non concorrenza dei contributi e degli indennizzi erogati ai sensi del presente articolo ai fini delle imposte sui redditi e della imposta regionale sulle attività produttive, nonché ie modalità della loro indicazione nella dichiarazione dei redditi.".

5.0.1000/37

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "Le risorse destinate ad interventi contro il dissesto idrogeologico nelle zone a più alto rischio sono incrementate di 1.510 milioni dì euro per il 2014 e 500 milioni a decorrere dal 2015.".
Conseguentemente all'articolo 4 sopprimere il comma 9; all'articolo 9, comma 1 sostituire le parole " 765 milioni*" con le seguenti "*305 milioni*" e sopprimere il comma 5, all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:* 37-*bis.* Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

5.0.1000/38
DE PETRIS, URAS
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "Le risorse destinate alla difesa del suolo sono incrementate di 2.010 milioni di euro per il 2014 e 1.000 milioni a decorrere dal 2015.".
Conseguentemente all'articolo 4 sopprimere il comma 9; all'articolo 9, comma 1 sostituire le parole " 765 milioni" *con le seguenti* "305 milioni" *e sopprimere il comma 5, all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:* 37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

5.0.1000/39
URAS, DE PETRIS
Sostituire il comma 3 con il seguente: "3-bis Al fine di realizzare interventi urgenti contro il dissesto idrogeologico e per la messa in sicurezza del territorio nelle zone a più alto rischio è autorizzata la spesa di 2.010 milioni di euro per il 2014 e 1.000 a decorrere dal 2015.".
Conseguentemente all'articolo 4 sopprimere il comma 9; all'articolo 9, comma 1 sostituire le parole " 765 milioni*" con le seguenti "*305 milioni*" e sopprimere il comma 5.*
all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

5.0.1000/40
VACCARI, CALEO
*Al comma 3, sostituire le parole: "*il commissario delegato*" con le seguenti: "*il Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico".

5.0.1000/41
URAS, DE PETRIS
Al comma 3, sostituire le parole: "può avvalersi*" con le seguenti: "*si avvale*".*

5.0.1000/42
URAS, DE PETRIS
*Al comma 3, dopo le parole "*che provvede*" inserire le seguenti: "*per un importo non inferiore a 100 milioni".

5.0.1000/43
URAS, DE PETRIS
Al comma 3, dopo le parole: "che provvede" *inserire le seguenti: "*per un importo non inferiore a 50 milioni".

5.0.1000/44
MANDELLI, MILO, BONFRISCO, CERONI, MALAN, PAOLO ROMANI, GASPARRI, GIBIINO
All'articolo 5-bis, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
"3-*bis*. A seguito degli eventi alluvionali del novembre 2013 e a decorrere dall'emanazione dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, che dichiara lo stato emergenziale, sono sospesi fino al 30 maggio 2014:
1) il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche di prossima scadenza;
2) il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;
3) l'obbligo del versamento dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali;
4) i pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale svolta nei medesimi edifici;
5) con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, i termini di pagamento

delle fatture emesse o da emettere per le utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi.".

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 20.000 (20 milioni)

2015: - 20.000 (20 milioni)

2016: - 20.000 (20 milioni).

5.0.1000/45

LUIGI MARINO, D'ONGHIA, DI BIAGIO

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti, che, alla data del 19 novembre 2013, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali di cui al comma 1, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali nel periodo compreso tra il 19 novembre 2013 e il 31 dicembre 2013. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano, comunque, alle banche ed alle imprese di assicurazione. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi, anche mediante rateizzazione, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori.

Conseguentemente,

all'articolo 9, comma 11, primo periodo, sostituire le parole: "56.000.000" *con le seguenti* "36.000.000".

5.0.1000/46

LUIGI MARINO, D'ONGHIA, DI BIAGIO

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Al fine di sostenere il reddito delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese che, alla data del 19 novembre 2013, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2014 a titolo di credito d'imposta per versamenti e adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinati criteri e modalità per l'attribuzione del credito d'imposta nei limiti di 15 milioni di euro.»

Conseguentemente,

ridurre l'importo di 15 milioni di euro dalla rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze dell'allegata tabella A per l'anno 2014.

5.0.1000/47

CALEO, VACCARI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Ad implementazione degli interventi di messa in sicurezza del territorio e di prevenzione del dissesto idrogeologico su tutto il territorio nazionale, è altresì autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:

«24-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

5.0.1000/48

SPOSETTI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

« 3-*bis*. A decorrere dai 1 gennaio 2014, le disposizioni in materia di riduzione dei canoni d'uso dell'infrastruttura ferroviaria AV/AC di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 settembre 2013, sono abrogate.

3-*ter*. Ad implementazione degli interventi di messa in sicurezza del territorio e di prevenzione del dissesto idrogeologico, è altresì autorizzata la spesa di 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

3-*quater*. Una quota delle risorse di cui al comma 3-*ter*, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2014, sono attribuite alla regione autonoma della Sardegna per gli interventi di ricostruzione e ripresa economica dei territori interessati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013.»

5.0.1000/49

DE PETRIS, URAS

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis* Al fine di realizzare interventi contro il dissesto idrogeologico e per la messa in sicurezza del territorio in particolare delle zone della Regione autonoma della Sardegna interessate è autorizzata la spesa di 1.010 milioni di euro per il 2014.»

Conseguentemente all'articolo 4 sopprimere il comma 9; *all'articolo 9, comma 1 sostituire le parole* "765 milioni" *con le seguenti* "305 milioni" e *sopprimere il comma 5*.

5.0.1000/50

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Per realizzare interventi contro il dissesto idrogeologico e per la messa in sicurezza del territorio nonché per accelerare la ricostruzione delle zone della Regione autonoma della Sardegna interessate dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013, è autorizzata la spesa di 1.010 milioni di euro per il 2014.»

Conseguentemente all'articolo 4 sopprimere il comma 9; *all'articolo 9, comma 1 sostituire le parole* "765 milioni" *con le seguenti* "305 milioni" *e sopprimere il comma 5*.

5.0.1000/51

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al fine di realizzare un piano nazionale contro il dissesto idrogeologico nonché per accelerare la ricostruzione delle zone della Regione autonoma della Sardegna interessate dagli eventi- alluvionali del mese di novembre 2013 è autorizzata la spesa di 1.010 milioni di euro per il 2014.»

Conseguentemente all'articolo 4 sopprimere il comma 9; all'articolo 9, comma 1 sostituire le parole "765 milioni" *con le seguenti* "305 milioni" *e sopprimere il comma 5.*

5.0.1000/52

DE PETRIS, URAS

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al fine di realizzare interventi contro il dissesto idrogeologico e per la messa in sicurezza del territorio è autorizzata la spesa di 1.010 milioni di euro per il 2014.»

Conseguentemente all'articolo 4 sopprimere il comma 9; all'articolo 9, comma 1 sostituire le parole "765 milioni" *con le seguenti* "305 milioni" *e sopprimere il comma 5*.

5.0.1000/53

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. In attuazione dell'articolo 32 della Costituzione al fine di garantire la sicurezza dei cittadini è istituito un Fondo contro il dissesto idrogeologico con una dotazione di 1.510 milioni di euro per il 2014 e 500 milioni a decorrere dal 2015.»

Conseguentemente

all'articolo 4 sopprimere il comma 9;all'articolo 9, comma 1 sostituire le parole "765 milioni" *con le*

seguenti "305 milioni" *e sopprimere il comma 5*.
all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: «37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.»

5.0.1000/54

DE PETRIS, URAS

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-*bis*. Alla copertura degli oneri derivanti dall'avvio di un piano straordinario per la difesa del suolo è autorizzata la spesa di 2.010 milioni di euro per il 2014 e 1.000 milioni a decorrere dal 2015.»
Conseguentemente all'articolo 4 sopprimere il comma 9; all'articolo 9, comma 1 sostituire le parole "765 milioni" *con le seguenti* "305 milioni" *e sopprimere il comma 5*, *all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente*: «37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.»

5.0.1000/55

DE PETRIS, URAS

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-*bis*. Per salvaguardare la sicurezza dei cittadini e il patrimonio ambientale e culturale della nazione nelle zone a più elevato rischio idrogeologico è autorizzata la spesa di 1.010 milioni di euro per il 2014.»
Conseguentemente all'articolo 4 sopprimere il comma 9; all'articolo 9, comma 1 sostituire le parole "765 milioni" *con le seguenti* "305 milioni" *e sopprimere il comma 5.*

5.0.1000/56

MARINELLO, CALEO, DE PETRIS, NUGNES, PANIZZA, COMPAGNONE, DI BIAGIO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-*bis*. Per le finaiità di cui all'articolo 5 comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela territorio e del mare individua, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un programma di opere pubbliche di dimensioni minori finalizzate alla difesa del suolo ed alla prevenzione dei danni derivanti dal dissesto idrogeologico. Alla realizzazione di tale programma si provvede nel limite di 100 milioni di euro».
Conseguentemente, sopprimere ii comma 13 dell'articolo 9.

5.0.1000/57

MARINELLO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-*bis*. Al fine di consentire continuità e tempestività nelle attività di prevenzione e riduzione dei rischi da dissesto idraulico e idrogeologico per gli anni 2014-2016 le risorse finanziarie impiegate per la realizzazione di opere di difesa idraulica del territorio, degli abitati, dei beni e delle infrastrutture, nonché per gli interventi di regimazione dei corsi d'acqua e di sistemazione idrogeologica della stabilità dei versanti e per la difesa, la manutenzione e il ripascimento dei litorali non sono soggette ai vincoli di cui al Patto di Stabilità interno. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede con le risorse derivanti dalle percentuali di cui all'articolo 31, comma 4-*quater* della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

5.0.1000/58

MARINELLO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-*bis*. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela territorio e del mare individua, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un programma di opere pubbliche di dimensioni minori finalizzate alla difesa del suolo ed alla prevenzione dei danni derivanti dal dissesto idrogeologico, da realizzare nelle regioni rientranti nell'obiettivo 1 dei Fondi strutturali

dell'Unione europea. Alla realizzazione di tale programma si provvede, nel limite di 50 milioni di euro, nell'ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione, anche mediante una rimodulazione degli interventi e delle relative risorse. Il riparto delle somme relative è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.».

5.0.1000/59

CERONI

Dopo il comma 3, *aggiungere il seguente*:

"4. Per far fronte alle esigenze delle altre regioni interessate dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013 sono messi a disposizione del Capo Dipartimento Protezione Civile 10 milioni di euro".

*Conseguentemente, all'articolo 9, comma 11, sostituire la parola: "*56.000.000" *con la seguente:* "46.000.000".

5.0.1000/60

CANDIANI, COMAROLI

Dopo il comma 3, *aggiungere il seguente*:

"4. Entro il primo semestre 2014 il Governo elabora un piano di intervento qualitativamente e quantitativamente capace di superare le situazioni di emergenza e di affrontare in modo esaustivo e preventivo la situazione di dissesto idrogeologico che caratterizza tutto il Paese".

5.0.1000/61

ARRIGONI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-*bis*. I termini relativi ai procedimenti delle autorizzazioni ambientali in ordine agli interventi di ricostruzione, messa in sicurezza e difesa del suolo, di competenza del Commissario straordinario, sono ridotti della metà".

5.0.1000/62

I RELATORI

*Sostituire le parole: «*Alla tabella B, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, apportare la seguente riduzione 2014: 25.850*», con le seguenti: «*All'articolo 4, comma 8, ultimo periodo, sostituire le parole: "nel limite del 50 per cento" con le seguenti: "nel limite del 41,35 per cento"*».*

1.3.2.1.21. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 118 (ant.) del 21/11/2013

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 2013
118ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Fassina, il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Baretta, i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Legnini e per le infrastrutture e per i trasporti Girlanda.

La seduta inizia alle ore 10,30.

IN SEDE REFERENTE

(1121) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016***

- (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

(Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (1120) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente AZZOLLINI dispone una sospensione della seduta per consentire lo svolgimento di un incontro, richiesto alla Presidenza della Commissione, con le Associazioni rappresentative dei malati di SLA (sclerosi laterale amiotrofica) e delle disabilità gravissime.

Prende atto la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 10,35, riprende alle ore 12,25.

Il presidente AZZOLLINI informa che, come preannunciato, ha incontrato nel corso della mattinata, insieme con i rappresentanti del Governo e i relatori al disegno di legge di stabilità, una delegazione delle Associazioni dei malati di SLA e delle disabilità gravissime. Durante tale incontro, le Associazioni hanno chiesto una serie di misure a sostegno delle esigenze di cura dei malati, da inserire nel disegno di legge di stabilità. D?intesa con il Governo, ha assicurato il suo impegno a verificare con la Commissione la possibilità di dare seguito a tale richieste.

In particolare, fa presente che si è già concordato di ripristinare la dotazione del Fondo per la non autosufficienza agli originari 275 milioni di euro, avendo individuato la necessaria copertura finanziaria.

In secondo luogo, è stato preso l?impegno di incrementare ulteriormente la dotazione del Fondo, per 75-85 milioni di euro, da destinare alle disabilità gravissime (tra le quali appunto la SLA), con il vincolo specifico, richiesto dalle Associazioni dei malati, di destinarli all?assistenza domiciliare indiretta. A tal fine, occorrerà predisporre un apposito emendamento, individuando la necessaria copertura finanziaria: il Governo, i relatori al disegno di legge di stabilità e lui stesso hanno assunto un impegno in tal senso, per il quale auspica che vi possa essere il sostegno unanime della Commissione.

Il sottosegretario BARETTA conferma, a nome del Governo, la volontà di ripristinare la dotazione di 275 milioni del Fondo per la non autosufficienza. Condivide inoltre l?impegno a collaborare con la Commissione ed i relatori per reperire le ulteriori risorse aggiuntive di 75-80 milioni di euro.

Il senatore Luigi MARINO (*SCpI*) chiede se il Fondo per la non autosufficienza finanzi interventi solo a favore della SLA o anche di altre malattie.

Il sottosegretario BARETTA chiarisce che, in base alla legislazione vigente, il Fondo per la non autosufficienza è destinato a finanziare misure di sostegno per le cure e l'assistenza di tutte le patologie che causano non autosufficienza. I 275 milioni che verranno ripristinati andranno pertanto a coprire interventi a favore di coloro che sono colpiti dalle patologie salvo una quota, pari al 30 per cento della dotazione diretta in particolare ai casi di disabilità gravissime, inclusa la SLA.

Il presidente AZZOLLINI ribadisce che l'incremento di 25 milioni di euro per ripristinare la dotazione precedente del Fondo, costituisce un onere già coperto e andrà a finanziare interventi per tutte le patologie della non autosufficienza, mentre la Commissione e il Governo si sono impegnati a reperire la copertura necessaria per finanziare interventi specifici a favore delle patologie o delle disabilità gravissime, per un importo pari, come già detto, a 75-80 milioni di euro.

In risposta ad una richiesta di chiarimenti del senatore SANGALLI (*PD*), il sottosegretario BARETTA precisa che per assistenza domiciliare indiretta si intende quella prestata ai malati presso le loro abitazioni, anziché presso gli ospedali e le case di cura.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede quale sia la consistenza attuale del Fondo e quali risorse saranno utilizzate a copertura dei 25 milioni di euro aggiuntivi. Chiede altresì quale sia la quota riservata alle malattie diverse dalla SLA.

Il senatore MANDELLI (*PdL*) segnala l?emendamento 10.189, di cui è primo firmatario, che mira a dare sostegno alle persone affette da gravi patologie. Con tale proposta si intende mettere a disposizione dei malati taluni farmaci indispensabili, acquistati dalle ASL, non più solo attraverso gli ospedali, spesso difficili da raggiungere in alcune zone del Paese, ma anche attraverso la rete delle farmacie ordinarie, più vicine ai malati e alle loro famiglie.

Nel sottolineare che tale proposta è priva di costi aggiuntivi per la finanza pubblica, auspica che la Commissione possa dedicarvi adeguata attenzione.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) ringrazia il presidente Azzollini ed il Governo per la sensibilità dimostrata verso un tema così delicato come quello delle malattie della non autosufficienza e in particolare della SLA. Fa presente che l?emendamento 7.103, di cui è primo firmatario, interviene su tale tema specifico e auspica un approfondimento adeguato. Chiede inoltre certezza riguardo alle risorse finanziarie che saranno destinate a tali interventi.

Il presidente AZZOLLINI fornisce i chiarimenti richiesti alla senatrice Comaroli. Per quanto riguarda gli emendamenti segnalati dai senatori Mandelli e Sposetti, assicura poi che gli stessi saranno esaminati con la dovuta attenzione.

Il senatore SANTINI (*PD*), relatore al disegno di legge di stabilità, assicura, anche a nome del relatore D?Alì, il proprio impegno per redigere una proposta di emendamento adeguata per gli interventi richiesti dalle Associazioni dei malati, con risorse finanziarie certe. Auspica che su tale tema vi possa essere la più ampia condivisione all?interno della Commissione.

La senatrice GATTI (*PD*) condivide l?iniziativa del presidente Azzollini. Osserva che il Fondo per la non autosufficienza è purtroppo molto carente rispetto alle esigenze complessive dei malati e chiede che vi possa essere un ulteriore rifinanziamento destinato anche alle malattie diverse dalle disabilità gravissime.

Il presidente AZZOLLINI, pur comprendendo l?importanza delle questioni poste dalla senatrice Gatti, precisa che l?intesa e i conseguenti impegni assunti con le Associazioni dei malati riguardano specificamente le disabilità gravissime.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) condivide, a nome del suo Gruppo, l'iniziativa illustrata dal presidente Azzollini a favore dei malati di SLA e delle altre disabilità gravissime. Si riserva tuttavia di valutare con attenzione il testo della proposta emendativa una volta che lo stesso sarà formalizzato in Commissione.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) dichiara il sostegno anche del Gruppo del Movimento 5 Stelle alla iniziativa. Chiede tuttavia indicazioni sulle modalità con le quali sarà reperita la copertura per le preannunciate risorse aggiuntive per il Fondo per la non autosufficienza.

Il presidente AZZOLLINI precisa che i 25 milioni di euro destinati a ripristinare la dotazione precedente del Fondo sono già stati individuati dal Governo, mentre la copertura degli ulteriori 75 milioni destinati specificamente alle disabilità gravissime sarà definita in sede di redazione del preannunciato emendamento.

Ringrazia quindi tutti i senatori della Commissione per il sostegno unanime che hanno offerto ad un?iniziativa di così alto profilo e rilevanza sociale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, informa poi la Commissione che i relatori hanno formalizzato

un nuovo testo dell?emendamento 5.0.1000 (testo 2), pubblicato in allegato, relativo agli interventi per fronteggiare la calamità che ha colpito la Regione Sardegna.

Il relatore D'ALI' (*NCD*) illustra l?emendamento 5.0.1000 (testo 2), volto a superare alcune criticità emerse nella precedente formulazione. In particolare, al comma 1 vengono esplicitati in modo puntuale gli importi delle risorse stanziate per i vari interventi, precisando che il Commissario delegato per l?emergenza è il Presidente della Regione Sardegna.

Assicura quindi l?impegno di affrontare in modo più ampio, nell?ambito della discussione relativa all?articolo 5 del disegno di legge di stabilità, il problema complessivo del dissesto idrogeologico in Italia.

Il presidente AZZOLLINI precisa che i subemendamenti già presentati all?emendamento 5.0.1000 saranno riferiti, ove compatibili, alla nuova proposta 5.0.1000 (testo 2). Ritira quindi il subemendamento n. 18 a sua firma.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*), a nome del suo Gruppo, esprime apprezzamento per la nuova formulazione dell?emendamento 5.0.1000 (testo 2), che risolve i problemi emersi con riferimento al precedente testo.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) auspica che la Commissione possa affrontare in maniera adeguata anche il tema del dissesto idrogeologico in Italia.

Il presidente AZZOLLINI assicura che tutte le questioni saranno trattate in maniera approfondita. Invita poi i Gruppi a valutare la possibilità di limitare il numero di subemendamenti da presentare alla proposta 5.0.1000 (testo 2).

In risposta ad un quesito del senatore CIOFFI (*M5S*), il relatore SANTINI (*PD*) fornisce alcuni chiarimenti in ordine alle risorse stanziate dall?emendamento 5.0.1000 (testo 2) per l?anno 2014.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) preannuncia che il suo Gruppo non presenterà nuovi subemendamenti all?emendamento 5.0.1000 (testo 2). Nel contempo, chiede che venga spostato il termine per la presentazione dei subemendamenti alla proposta 3.1000, già fissato alle ore 14 di oggi.

Il presidente AZZOLLINI, rilevando che nessun Gruppo intende presentare subemendamenti alla proposta 5.0.1000 (testo 2), ritiene opportuno che la Commissione proceda speditamente all?esame dei subemendamenti presentati al testo precedente dell?emendamento e che ora, come già detto, saranno riferiti al nuovo testo. Si riserva quindi di valutare, in base all?andamento dei lavori, l?eventuale differimento del termine per la presentazione dei subemendamenti alla proposta 3.1000.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) rileva che, a seguito della costituzione di un nuovo gruppo parlamentare, non è attualmente assicurata, all'interno della Commissione, la proporzionalità tra i gruppi stessi. Chiede pertanto di sospendere i lavori in attesa che la Presidenza del Senato comunichi la nuova composizione della Commissione in modo da assicurare la rappresentanza di tutti i Gruppi parlamentari e il rispetto del principio della proporzionalità tra i Gruppi.

Il presidente AZZOLLINI osserva che le questioni sollevate dalla senatrice Bonfrisco attengono a decisioni di competenza dei Gruppi interessati e che l'attuale composizione non è ostativa al prosieguo

dei lavori. Ritiene, pertanto, di non poter accedere alla richiesta di sospensione.

Interviene brevemente la senatrice LEZZI (*M5S*) per sottolineare la necessità che la Commissione proceda rapidamente nei propri lavori.

Si passa quindi all'esame dei subemendamenti riferiti all'emendamento presentato dai relatori 5.0.1000 (testo 2).

Il senatore D'ALI' (*NCD*), relatore, invita al ritiro di tutti i subemendamenti, preannunciando altrimenti parere contrario.

Il vice ministro FASSINA esprime un parere conforme a quello del relatore.

I senatori CALEO (*PD*), Luigi MARINO (*SCpI*) e URAS (*Misto-SEL*) preannunciano il ritiro di tutti i subemendamenti presentati dai rispettivi Gruppi parlamentari.

Il presidente AZZOLLINI informa quindi che risultano ritirati i subemendamenti, anche in quanto riferiti al testo 2 dell'emendamento 5.0.1000, nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 60 e 62.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento n. 1 e, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CIOFFI (*M5S*), i subemendamenti nn. 17 e 19.

Dopo un breve intervento del sottosegretario GIRLANDA, che fornisce alcune precisazioni in merito alla portata del subemendamento n. 36, la senatrice SERRA (*M5S*) ritira detta proposta subemendativa.

Il senatore MANDELLI (*PdL*) ritira, quindi, il subemendamento n. 44, mentre la senatrice CHIAVAROLI (*NCD*), dopo aver aggiunto la propria firma ai subemendamenti nn. 56, 57 e 58, li ritira.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore ARRIGONI (*LN-Aut*), la Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento n. 61, mentre approva l'emendamento 5.0.1000 (testo 2).

Il presidente AZZOLLINI rileva con soddisfazione che l'emendamento 5.0.1000 (testo 2) è stato approvato all'unanimità.
Invita poi il rappresentante del Governo a presentare in tempi rapidi la relazione tecnica sull'emendamento 3.1000.

Il vice ministro FASSINA assicura che la relazione tecnica sarà depositata entro le ore 15 di oggi.

Dopo un breve intervento della senatrice BULGARELLI (*M5S*), il presidente AZZOLLINI propone di fissare per le ore 16,30 di oggi il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento 3.1000, nel presupposto che la relazione tecnica venga depositata dal Governo entro

le ore 15. Avverte fin d'ora che tale termine potrà essere posticipato qualora la relazione tecnica venga presentata dopo le ore 15.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta pomeridiana di oggi, già prevista per le ore 15, è posticipata alle ore 17.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,30.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1120

5.0.1000 (Testo 2)

I RELATORI

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-*bis*

(Interventi per l'emergenza di novembre 2013 a favore della regione autonoma della Sardegna)

1. Al fine di favorire i processi di ricostruzione e ripresa economica delle zone della regione Sardegna interessate dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013, il Presidente della Regione, in qualità di Commissario delegato per l'emergenza, predispone entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico nominato ai sensi dell'articolo 17, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, un piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza e ripristino del territorio interessato dagli eventi alluvionali. A tal fine sono utilizzate le risorse, pari a 27,6 milioni di euro per l'anno 2014, giacenti sulla contabilità speciale per il dissesto e quelle di cui al comma 2.

2. Le spese effettuate a valere sulle risorse assegnate alla Regione Sardegna dalla delibera CIPE n. 8

del 20 gennaio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2012, pari a 25,85 milioni di euro, non sono assoggettate per l'anno 2014 ai vincoli del Patto di stabilità interno.

3. Al fine del ripristino della viabilità interrotta o danneggiata per gli eventi di cui al comma 1, il Commissario delegato può avvalersi di ANAS spa, che provvede in via di anticipazione sulle risorse autorizzate per il programma di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successivi rifinanziamenti, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione nazionale 2014-2020, il CIPE provvede ad assegnare 50 milioni di euro per l'anno 2015 per la prosecuzione degli interventi di cui al comma 1.

Conseguentemente:

alla Tabella B, voce «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», *apportare la seguente riduzione:*

2014: - 25.850.

1.3.2.1.22. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 119 (pom.) del 21/11/2013

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 2013
119ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
indi del Vice Presidente
SANGALLI

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Fassina, i sottosegretari di Stato per lo stesso Dicastero Baretta e Giorgetti i sottosegretari di Stato per lo sviluppo economico Simona Vicari, per il lavoro e le politiche sociali Dell'Aringa, per le infrastrutture e per i trasporti Girlanda e per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Cirillo.

La seduta inizia alle ore 18,40.

IN SEDE REFERENTE

(1121) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016***
- (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016
(Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (1120) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI, comunica che la senatrice Bonfrisco è stata designata quale rappresentante *pro-tempore* del Gruppo Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura in Commissione

bilancio.

La Commissione prende atto.

Il senatore Luigi MARINO (*SCpI*) illustra il subemendamento 3.1000/1.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) segnala che, come si evince anche dalla "relazione tecnica" allegata, alcuni commi dell'emendamento 3.1000 dei relatori presentano profili ordinamentali. Pertanto, a suo avviso, non dovrebbero ritenersi ammissibili.

Il presidente AZZOLLINI chiarisce che i commi in questione sono comunque funzionali alla determinazione delle risorse assegnate dall'emendamento.

La senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*) illustra il subemendamento 3.1000/4 e dà conto anche delle finalità di tutti gli altri subemendamenti presentati dai senatori del suo Gruppo.

Il senatore VACCIANO (*M5S*) illustra i subemendamenti 3.1000/6, 3.1000/8 e 3.1000/9.

I senatori Luigi MARINO (*SCpI*) e LANZILLOTTA (*SCpI*) illustrano il subemendamento 3.1000/15.

Sono ritirati dai rispettivi proponenti i subemendamenti 3.1000/29 e 3.1000/30.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) ritira gli emendamenti 9.266 (testo 2), 10.79 e 10.80 (testo 2), trasformandoli negli ordini del giorno n. G/1120/143/5, G/1120/144/5 e G/1120/145/5 (pubblicati in allegato).

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) illustra il subemendamento 3.1000/16.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) illustra il subemendamento 3.1000/18 e dà conto anche delle finalità degli altri subemendamenti presentati dai senatori della sua parte politica. Dichiara di ritirare il subemendamento 3.1000/44.

Il senatore SANGALLI (*PD*) illustra i subemendamenti 3.1000/23 e 3.1000/24, volti a rafforzare la *ratio* e le finalità dell'emendamento 3.1000, di cui sottolinea la portata innovativa circa i rapporti tra settore pubblico, finanza e imprese. La proposta dei relatori, infatti, è diretta a riordinare il sistema delle garanzie al fine di risolvere le difficoltà di accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese. A tale riguardo auspica che il Fondo per le piccole e medie imprese non rappresenti una sorta di garanzia di ultima istanza e che sia istituita una sezione speciale *ad hoc* per le garanzie destinate ai grandi progetti di ricerca e innovazione. Per il consolidamento patrimoniale dei consorzi fidi, sarebbe opportuno prelevare le necessarie risorse da un fondo di perequazione, prevedendo uno stanziamento significativo nel 2014, per poi ridurlo negli anni successivi, in modo da consentire alle imprese di beneficiare delle tendenze di ripresa previste per il prossimo anno. Parte dei fondi necessari per l'operazione potrebbe essere recuperata dal Fondo di garanzia per la "prima casa", purché di quest'ultimo sia in ogni caso assicurata la funzione di stimolo per la domanda.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) illustra il subemendamento 3.1000/41: le risorse poste a

disposizione delle piccole e medie imprese e non utilizzate sarebbero redistribuite tra le Regioni italiane che abbiano adottato un maggior numero di iniziative a favore delle piccole e medie imprese.

Il senatore SCAVONE (*GAL*) illustra il subemendamento 3.1000/42, volto ad assicurare un più ampio accesso agli interventi del Fondo di garanzia alle piccole e medie imprese del Mezzogiorno, attribuendo priorità ai creditori della pubblica amministrazione, soprattutto nel settore sanitario e assistenziale.

Al senatore VACCIANO (*M5S*), che chiede chiarimenti circa la valutazione della Ragioneria generale dello Stato in merito all'emendamento 3.1000, il PRESIDENTE risponde che l'assoggettamento di Cassa depositi e prestiti alla vigilanza della Banca d'Italia è elemento essenziale per la sua natura giuridica, esterna al perimetro della pubblica amministrazione.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) chiede che il numero dei senatori del suo Gruppo parlamentare presenti in Commissione sia integrato, al fine di garantire il rispetto del requisito di proporzione con la dimensione del Gruppo in Assemblea.

Il presidente AZZOLLINI replica che non è ancora pervenuta alla Commissione alcuna comunicazione in merito, da parte della Presidenza del Senato.

La senatrice CHIAVAROLI (*NCD*) ritira l'emendamento 9.309 e chiede se vi è possibilità di apportare modifiche ad emendamenti precedentemente accantonati.

Il presidente AZZOLLINI si riserva di valutare se ammettere tale facoltà in una fase ormai avanzata dell'esame.

Accogliendo la richiesta del relatore D'ALI' (*NCD*) di sospendere i lavori, per poter valutare i subemendamenti appena illustrati, il PRESIDENTE sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 19,50, riprende alle ore 20,50.

Il presidente AZZOLLINI dichiara inammissibili per difetto di copertura finanziaria i subemendamenti 3.1000/5, 3.1000/7, 3.1000/15, 3.1000/23, 3.1000/24, 3.1000/34, 3.1000/35 e 3.1000/36.

Il senatore Luigi MARINO (*SCpI*) chiede chiarimenti sulla dichiarazione di inammissibilità del subemendamento 3.1000/15, sottolineandone la rilevanza politica.

Nell'esprimere riserve sulla dichiarazione di inammissibilità del subemendamento 3.1000/15, la senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) sostiene che un?eventuale rivalutazione delle quote della Banca d?Italia non debba essere impiegata per una generica riduzione del livello della tassazione, ma appositamente finalizzata a facilitare l?erogazione del credito alle imprese.

Il presidente AZZOLLINI fa presente che, oltre a un problema di insufficiente copertura finanziaria, vi sono, in ogni caso, profili critici relativi al regime giuridico di Banca d'Italia. Suggerisce, pertanto, ai proponenti del subemendamento 3.1000/15 di presentare un ordine del giorno.

Il vice ministro FASSINA afferma che la soppressione della seconda rata dell?IMU non è in alcun modo connessa, sotto il profilo finanziario, alla rivalutazione delle quote della Banca d?Italia. Ciò è dimostrato anche dal diverso orizzonte temporale entro il quale saranno realizzate le due misure e non ne risulta pertanto giustificato l?accostamento erroneamente proposto da organi di stampa.

Il relatore D'ALI' (*NCD*) esprime parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti all?emendamento 3.1000. Propone quindi una riformulazione di tale emendamento in un nuovo testo (3.1000 testo 2), pubblicato in allegato.

Il vice ministro FASSINA esprime parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti all?emendamento 3.1000 e parere favorevole sull?emendamento 3.1000 (testo 2).

Il senatore Luigi MARINO (*SCpI*) espone alcune obiezioni sui contenuti dell?emendamento 3.1000 (testo 2): in particolare, sulla composizione del Consiglio di gestione che amministra il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla lettera *a)* del comma 15-*sexies*. Reputa insufficienti, inoltre, le risorse destinate alla Sezione speciale di garanzia "Grandi progetti di ricerca e innovazione" e al Fondo di garanzia di cui alla lettera *c)*. Sottolinea, infine, la situazione critica nella quale versano i consorzi fidi - soprattutto nel Nord Italia - che rischia di pregiudicare definitivamente l?economia di quella parte del Paese.

Il vice ministro FASSINA fa presente che il Fondo di garanzia riceve complessivamente 600 milioni di euro grazie a una corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Tali risorse avranno un effetto moltiplicativo sull?economia in virtù dello speciale meccanismo di erogazione previsto. Ritiene, inoltre, sottovalutata la portata innovativa della disposizione che interessa la Cassa depositi e prestiti e chiarisce i meccanismi in base ai quali le piccole e medie imprese potranno accedere al Fondo di garanzia, ottenendo finanziamenti a costi inferiori rispetto a quelli di mercato.

La senatrice LEZZI (*M5S*) suggerisce di specificare, in forma univoca, la destinazione delle risorse del Fondo di garanzia in favore delle piccole e medie imprese, al fine di indurre le banche a concedere nuove linee di credito.

Il senatore SANGALLI (*PD*) condivide le finalità dell?emendamento 3.1000 (testo 2). In particolare, andrebbe sollecitata l?erogazione del credito in favore delle piccole e medie imprese, chiarendo l?ambito applicativo dei beneficiari che si aggregano per la realizzazione di progetti innovativi e indicando criteri di priorità nell?assegnazione delle risorse. In tale contesto, dovrebbe essere valorizzato il ruolo delle Camere di commercio, che devono operare nel territorio a supporto delle reti di imprese.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) ritiene che non si debbano pregiudicare ingiustificatamente le imprese medie e grandi nell?accesso alle risorse individuate dall?emendamento 3.1000 (testo 2). Sottolinea, in proposito, che la capacità innovativa si accompagna spesso alla crescita dimensionale delle imprese, elemento fondamentale per consentire al tessuto imprenditoriale di reggere la concorrenza con le imprese estere.

La senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*) rileva che l?attività economica e imprenditoriale nazionale si fonda sul dinamismo delle piccole e medie imprese. Ciò premesso, ritiene che le modificazioni apportate dai relatori all?emendamento 3.1000 siano di poca utilità e limitato valore.

Chiede che il rappresentante del Governo e i relatori tornino a valutare l?emendamento 3.1000/2. D?altra parte, i rilievi avanzati contro lo stesso emendamento non sembrano convincenti. Ricorda, infatti, che la titolarità del risparmio, pur nelle garanzie previste dall?articolo 47 della Costituzione, non è riconducibile allo Stato ma ai privati e dunque è perfettamente coerente con il quadro normativo che consente di configurare Cassa Depositi e Prestiti al di fuori del perimetro pubblico inteso in senso stretto. La proposta emendativa 3.1000/2, inoltre, sarebbe in grado di rendere l?azione di Cassa Depositi e Prestiti di pieno supporto nell?erogazione del credito in favore degli attori economici e imprenditoriali.

Il senatore SANGALLI (*PD*) ritira l' emendamento 6.333.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) osserva che, a prima lettura, il testo dell?emendamento 3.1000 sembrava meritevole di condivisione, potendo garantire un qualche beneficio alle numerose piccole e medie imprese italiane nell?attuale momento di crisi. Tuttavia, a una considerazione più attenta, la facoltà di procedere a operazioni di cartolarizzazione non è corredata da una norma espressa che consenta e faciliti l?apertura di linee di credito. Pertanto, il solo riferimento all?accesso alle procedure di cartolarizzazione rischia di risolversi in un percorso incompiuto e, in definitiva, inadatto a garantire un sostegno efficace e diretto all?attività imprenditoriale.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) si dice perplessa per il tenore delle limitate e non decisive modifiche apportate al testo dell?emendamento 3.1000 da parte dei relatori. Ritiene che si possa prestare una maggiore attenzione alla capacità virtuosa delle proposte subemendative. Rileva, in particolare, un?eccessiva insistenza nel voler indirizzare il sostegno alle imprese di grandi dimensioni nello specifico, dichiarato intento di supportarne la capacità innovativa sulla quale, evidentemente, si fa eccessivo affidamento. Infatti, si trascura che proprio alla grande industria nazionale è mancata la capacità di innovazione e sviluppo, mentre le imprese di dimensioni minori hanno preservato una relativa capacità di innovazione, attraverso lo sviluppo dei brevetti, delle opere di ingegno e della ricerca orientata all?ecologia. L?insistenza nel voler mantenere quale obiettivo prioritario il supporto economico alla grande imprenditoria la induce a mantenere riserve sulla efficacia dell?operazione complessiva delineata dalle procedure previste dall?emendamento 3.1000, anche nel testo riformulato.

Il relatore SANTINI (*PD*) si dichiara disponibile, anche a nome dell?altro relatore, senatore D?Alì, ad apportare ulteriori modifiche al testo dell?emendamento 3.1000, sulla base degli elementi emersi dal dibattito. Ritiene possa trovare spazio la previsione dell?espressa finalità di accrescere il valore del credito verso le piccole e medie imprese per le operazioni di cartolarizzazione da parte di Cassa Depositi e Prestiti. In secondo luogo, ritiene che la sezione speciale istituita nell?ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese possa riferirsi a tutti i progetti di ricerca e innovazione, a prescindere dalla loro dimensione. Infine, nell?articolo 15-*septies* ritiene si possa omettere il riferimento, da considerare pleonastico, al vincolo di esclusiva utilizzazione delle risorse in questione per gli interventi in favore delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno.

Dopo un breve intervento della senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*) che invita ancora a considerare con particolare attenzione il subemendamento 3.1000/2 a sua prima firma, il relatore SANTINI (*PD*) si rimette al Governo dichiarandosi non pregiudizialmente contrario all?accoglimento di tale proposta.

Il vice ministro FASSINA dichiara il parere contrario del Governo sulle proposte emendative 3.1000/1 e 3.1000/2, rilevando che la natura giuridica di Cassa Depositi e Prestiti è tale da suggerire prudenza nel fare espresso riferimento ai settori strategici nei quali questa può intervenire per le finalità di servizio di interesse economico generale, nel rispetto della normativa europea. In proposito è assai

rilevante, infatti, la questione del regime degli "aiuti di Stato" comune a quella di una possibile "riclassificazione" della Cassa nel perimetro della pubblica amministrazione. D?altra parte, le caratteristiche di Cassa Depositi e Prestiti assumono tratti peculiari rispetto a istituti che svolgono funzioni simili in altri Paesi dell?Unione europea.

Posto in votazione, il subemendamento 3.1000/1 non è approvato.

Sull?emendamento 3.1000/2 interviene per dichiarazione di voto favorevole la senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*), la quale ribadisce che l?accoglimento della proposta sarebbe di fondamentale importanza per conferire efficacia ed effettiva capacità di sostegno agli interventi demandati a Cassa Depositi e Prestiti.

L?emendamento 3.1000/2, posto in votazione, non è approvato.

Con successive votazioni, sono respinti i subemendamenti 3.1000/3, 3.1000/4, 3.1000/6, 3.1000/8, 3.1000/9, 3.1000/10, 3.1000/11, 3.1000/12, 3.1000/13 e 3.1000/14.

Il presidente AZZOLLINI, quindi, dà conto della relazione tecnica concernente il subemendamento 3.1000/49, nella quale si specifica in particolare che la modifica recata da tale proposta è necessaria al fine di evitare la riclassificazione della Cassa depositi e prestiti nel settore della pubblica amministrazione in base alle norme europee di contabilità nazionale.

Posto ai voti con il parere favorevole del GOVERNO, il subemendamento 3.1000/49 è accolto.

Con distinte votazioni, sono respinti i subemendamenti 3.1000/16, 3.1000/17, 3.1000/18, 3.1000/19, 3.1000/20, 3.1000/21, 3.1000/22, 3.1000/25, 3.1000/26, 3.1000/27, 3.1000/28, 3.1000/31, 3.1000/32, 3.1000/33, 3.1000/37, 3.1000/38, 3.1000/39 e 3.1000/40.

In dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 3.1000/41 la senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) pone in evidenza la finalità di consentire un più esteso ricorso alla garanzia del credito.

Esprimono perplessità in merito alla congruità della proposta emendativa il vice ministro FASSINA e il presidente AZZOLLINI.

Posto in votazione, il subemendamento 3.1000/41 è respinto.

Con distinte e successive votazioni, la Commissione respinge tutti i rimanenti subemendamenti all'emendamento 3.1000 (testo 2), che infine è accolto nel testo modificato.

Il presidente AZZOLLINI comunica che sono stati presentati i nuovi emendamenti 3.2000 e 4.1000 dei relatori. Propone quindi di porre alle ore 10,30 di domani il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti. Prospetta inoltre la convocazione di ulteriori sedute nelle giornate di venerdì e di sabato.

Seguono gli interventi sull'ordine dei lavori dei senatori CERONI (*FI-PdL XVII*), CIOFFI (*M5S*), CANDIANI (*LN-Aut*), Luigi MARINO (*SCpI*), BULGARELLI (*M5S*), COMAROLI (*LN-Aut*) e

SPOSETTI (*PD*) nonché del relatore D'ALI' (*NCD*) e del presidente AZZOLLINI.

Al termine del dibattito il presidente AZZOLLINI propone di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti un'ora e trenta minuti dopo il termine dei lavori dell'Assemblea di domani, venerdì 22 novembre. Propone, inoltre, che la seduta antimeridiana di domani, già convocata alle ore 9, abbia inizio due ore dopo il termine dei lavori dell'Assemblea. Propone, infine, che la Commissione sia convocata per ulteriori sedute nella medesima giornata di venerdì 22 novembre alle ore 15 e 20,30, nonché alle ore 9, 15 e 20,30 di sabato 23 novembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 22,55.

ORDINI DEL GIORNO, EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1120

G/1120/143/5
LANZILLOTTA
Il Senato
Premesso che:
il disegno di legge di stabilità per il 2014 all'articolo 9 comma 22 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per prorogare la convenzione con il Centro di Produzione Spa;
il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è svolto da Radio radicale fin dal 1994 a seguito di una gara svoltasi nello stesso anno e sulla base di una convenzione triennale tra il Ministero delle Poste e delle telecomunicazioni, con un onere iniziale quantificato in 11 miliardi di lire annui;
a partire dal 1998 anche la Rai ha istituito un analogo servizio attraverso GR parlamento e, a distanza di vent'anni, le sedute possono essere seguite anche con molti altri canali di comunicazione;
con l'art.1 della legge 11 luglio 1998 n.224 si è disposto che "allo scopo di garantire la continuità del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, e confermando lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri saranno definiti nel quadro dell'approvazione della riforma generale del sistema delle comunicazioni, in via transitoria la convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione S.p.A., stipulata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 602, ed approvata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 21 novembre 1994, è rinnovata con decorrenza 21 novembre 1997 per un u1terore triennio;
il principio della gara, pur formalmente ribadito dalla legge predetta, non è stato compiutamente introdotto nella pratica;
si è successivamente proceduto solo attraverso proroghe a favore del Centro di produzione spa e che le proroghe triennali della convenzione sono state autorizzate e finanziate prevalentemente con le leggi finanziarie. In particolare per la proroga della convenzione scaduta il 21 novembre 2000, l'art.145, c.20, della legge finanziaria 2001 (L n.388 del 2000) ha autorizzato la spesa di 15 miliardi di lire (circa 7.75 milioni di euro) per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003; l'art.4, c.7 della legge finanziaria 2004 (L n. 350 del 2003) ha autorizzato una spesa di 8.5 milioni di euro per gli anni 2004, 2005 e

2006; l'art.1, c. 1242, della finanziaria 2007 (l. n.296 del 2006) ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009; con il DL n.194 del 2009 (L. n.25 del 2010), l'art.2, comma 3, è stata autorizzata la spesa di 9.9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011; l'art.33, comma 39 della legge di stabilità per il 2012 (l. n.183 del 2011) ha autorizzato una nuova proroga della convenzione con una spesa di 3 milioni di euro per il 2012; con l'art.28 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire la proroga per l'intero anno 2012 della suddetta convenzione con il Centro di produzione spa, è stata autorizzata l'ulteriore spesa di 7 milioni per un totale complessivo di 10 milioni di euro;
considerato che nel gennaio del 2012 il Governo aveva accolto un ordine del giorno diretto ad «evitare qualsiasi ulteriore proroga della convenzione per il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari al di là della scadenza dell'anno 2012 e a voler tempestivamente provvedere, in caso di mantenimento del servizio, affinché il Ministero dello sviluppo economico disponga, in attuazione della legge 11 luglio 1998 n. 224, l'effettuazione di una pubblica gara in tempi congrui per arrivare all'aggiudicazione del servizio entro la fine dell'anno in corso»;
rilevato che la proroga degli stanziamenti è sempre avvenuta in extremis e in maniera tale da non svolgere alcuna gara prima dell'assegnazione dello stanziamento di 10 milioni;
di conseguenza, in assenza di una procedura competitiva attraverso cui determinare il prezzo congruo per il servizio, lo stanziamento di 10 milioni di euro risulta abritrario;
rilevato che Radio radicale, radio di partito, percepisce dallo Stato ? Dipartimento per l'editoria e l'informazione ? ulteriori contributi per svolgere sulle stesse frequenze utilizzate per la trasmissione delle sedute parlamentari, attività politica;
tenuto conto che il Governo ha disposto negli ultimi anni una forte riduzione dei contributi in precedenza assegnati al settore dell'editoria;
tenuto conto altresì che il decreto legge in materia di liberalizzazioni approvato nella scorsa legislatura introduce e generalizza il principio della gara in svariati settori economici;
considerato che il principio della gara in questo settore è già formalmente richiesto da una legge dello Stato (l. n.224 del 1998);
impegna il Governo
per il 2014 a sospendere l'erogazione del contributo fino a che una gara avrà consentito di definire la congruità del costo del servizio che viene riconosciuto per legge;
in via generale, a valutare, alla luce della evoluzione tecnologica intervenuta negli ultimi vent'anni, se la trasmissione delle sedute parlamentari nelle modalità di cui alla convenzione con il Centro di Produzione Spa conservi ancora utilità.

G/1120/144/5

LANZILLOTTA

Il Senato

Premesso che
per essere competitivi nel nuovo contesto economico nazionale e internazionale le autorità portuali devono assumere un ruolo strategico e dinamico in chiave operativa e commerciale, che passi dal mero controllo alla promozione attiva delle iniziative imprenditoriali;
il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha recentemente affermato che occorre individuare grandi aree per i distretti logistici che sostituiscano le attuali Autorità portuali, il cui attuale numero (25) non appare oggi più giustificabile;
Impegna il governo
a presentare, entro 6 mesi dall'approvazione della presente legge, un piano per la razionalizzazione e la riduzione del numero di Autorità portuali, evidenziando i possibili risultati in termini di riduzione di spesa e di efficienza ed efficacia operativa.

G/1120/145/5

LANZILLOTTA

Il Senato

Premesso che
le forze di polizia, come elencate all'art. 16 della legge 1 aprile *1981* n.121("Nuovoordinamentodell'Amministrazionedellapubblicasicurezza"), comprendonola *Polizia di Stato*, per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; l'*Arma dei Carabinieri*, quale forza armata in servizio permanente di *pubblica sicurezza*; la *Guardia di Finanza*, essenzialmente con funzioni di *polizia tributaria*, ma anche per il concorso al mantenimento dell'ordine e della *sicurezza pubblica*; il *Corpo Forestale dello Stato*, che fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, può essere chiamato a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica;
a queste si aggiungono le Unità Speciali delle Forze dell'Ordine italiane', che comprendono il *N.O.C.S. - Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza* (*Polizia di Stato*); il *G.I.S. - Gruppo intervento speciale* (*Arma dei Carabinieri*); il *R.O.S. - Raggruppamento Operativo Speciale* (*Arma dei Carabinieri*); l'*A.T.P.I. - Antiterrorismo Pronto Impiego* (*Guardia di Finanza*); il *G.O.M. - Gruppo Operativo Mobile* (*Polizia Penitenziaria*); il N.O.S. - Nucleo Operativo Speciale (*Corpo Forestale dello Stato*);
sono infine presenti, per gli aspetti di competenza a livello locale, i vari corpi (o servizi) di *polizia locale* (*polizia municipale*, *polizia provinciale*, *polizia regionale*);
considerata la necessità sempre più pressante di ridurre la spesa pubblica, fornendo servizi di alta qualità al più basso costo possibile e ottimizzando le risorse;
rilevato che anche il Commissario straordinario per la Revisione della Spesa Pubblica nel suo programma di lavoro ha inserito tra i Temi e Gruppi verticali il Ministero della Difesa, ed in particolare, al punto 10.1, il "Coordinamento con altre forze per riduzione organici e immobili (polizia, guardia di finanza)";
Impegna il governo
a razionalizzare le forze di polizia, anche prevedendo l'accorpamento di alcune attività e funzioni comuni.

3.1000/1

LUIGI MARINO

Alla lettera b), apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il capoverso 15-bis, inserire il seguente*:

"15-*bis bis*. All'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, sono soppresse le parole "prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A" e dopo le parole "dai medesimi promossa' sono aggiunte le parole "nonché per altre operazioni comunque realizzate per finalità di servizio di interesse economico generale nei settori strategici identificati con il decreto di cui al comma 11, sempre che siano previste dallo statuto sociale di CDP S.p.A. e in ogni caso";

b) *dopo il capoverso 15*-ter*, inserire il seguente:*

"15-*ter bis*. All'articolo 5, comma 7-*bis*, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, tra le parole "predette finalità" e "si applica il regime" sono introdotte le seguenti "nonché agli atti e formalità, anche ipotecarie connessi e conseguenti, ivi compresa la cessione da parte delle banche dei crediti ipotecari e delle relative ipoteche".

c) al capoverso 15-*quinquies*, dopo la lettera e-*bis*), *aggiungere la seguente*: "e-*ter*) i settori strategici nei quali CDP può intervenire per finalità di servizio di interesse economico generale nel rispetto delle normative dell'Unione europea"

3.1000/2

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, MALAN, MILO, PAOLO ROMANI

Alla lettera b), apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il capoverso 15-*bis*, inserire il seguente:

"15-*bis bis*. All'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, sono soppresse le parole "prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A" e dopo le parole "dai medesimi promossa," sono aggiunte le

parole "nonché per altre operazioni comunque realizzate per finalità di servizio di interesse economico generale nei settori strategici identificati con il decreto di cui al comma 11, sempre che siano previste dallo statuto sociale di CDP S.p.A. e in ogni caso";
b) al capoverso 15-*quinquies*, dopo la lettera e-*bis*), aggiungere la seguente: "e-*ter*) i settori strategici nei quali CDP può intervenire per finalità di servizio di interesse economico generale nel rispetto delle normative dell'Unione europea"

3.1000/3

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, CIOFFI

*Alla lettera b), sopprimere il capoverso "15-*ter*".*

3.1000/4

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, MALAN, MILO, PAOLO ROMANI

Alla lettera b), apportare le seguenti modifiche:
dopo il capoverso 15-*ter*, inserire il seguente:
"15-*ter bis*. All'articolo 5, comma 7-bis, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, tra le parole: "predette finalità" e "si applica il regime" sono introdotte le seguenti "nonché agli atti e formalità, anche ipotecarie connessi e conseguenti, ivi compresa la cessione da parte della banche dei crediti ipotecari e delle relative ipoteche".

3.1000/5

GALIMBERTI

All'emendamento 3.1000 apportare le seguenti modifiche:
a) All'articolo 3, lettera b), sopprimere il comma 15-quater;
b) All'articolo 3, lettera b), comma 15-sexies, lettera a), dopo le parole "l'attuale Comitato di Amministrazione del Fondo" inserire le seguenti "Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è istituita la "Consulta per le politiche pubbliche in materia di garanzia alle PMI", con il compito di monitorare il funzionamento del sistema della garanzia pubblica e di fornire pareri in materia di politiche per l'accesso al credito delle piccole e medie imprese. La Consulta è presieduta dal Direttore generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali del Ministero dello sviluppo economico, ed è composta da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture, del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, da tre rappresentanti della Conferenza permanente dei rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, da un rappresentante dell'Associazione Bancaria Italiana. La partecipazione alla "Consulta" è a titolo gratuito e nessun onere a carico della finanza pubblica può derivare dal funzionamento del predetto organo;";
c) All'articolo 3, lettera b), comma 15-sexies, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) il Fondo di garanzia "Grandi Progetti di Ricerca e Innovazione", con una dotazione finanziaria di euro 100.000.000,00. Il Fondo è destinato alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura delle prime perdite su portafogli, di ammontare minimo pari a Euro 150.000.000,00, costituiti da finanziamenti concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di grandi progetti per la ricerca e l'innovazione posti in essere da imprese di qualsiasi dimensione, individuati sulla base di uno specifico accordo-quadro di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca europea per gli investimenti, nei quali sia riservata una quota pari al 40 per cento alle piccole e medie imprese. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le modalità di selezione e le caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio, le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima della garanzia in relazione al portafoglio garantito, nonché le modalità di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia. Le risorse del Fondo possono essere incrementate

anche da quota parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari;";
d) All'articolo 3, lettera b), sostituire il comma 15-octies, con il seguente: "15-octies. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo centrale di garanzia a favore delie piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto delle disposizioni di cui ai successivi commi. Il Fondo ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi sono erogati in misura non superiore all'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione. A tal fine rilevano le garanzie rilasciate a favore dei soci a fronte dei finanziamenti delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di leasing e di factoring " .

3.1000/6

VACCIANO, MOLINARI, LEZZI, BULGARELLI, BERTOROTTA, MANGILI, CASTALDI

Alla lettera b), sopprimere il comma 15-quater.

3.1000/7

BONFRISCO, MANDELLI, MILO, CERONI, MALAN, GIBIINO, PAOLO ROMANI

Apportare le seguenti modifiche:
« 1) Alla lettera b) sostituire il capoverso 15-*quater* con il seguente:
"15-*quater*. Al comma 4 dell'art. 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole "da banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni" sono aggiunte le seguenti: "e dai Confidi iscritti all'elenco di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni"; e sono aggiunte infine le seguenti parole: "Il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni riserva un ammontare massimo di risorse impegnate, in termini di accantonamenti operati a valere sul Fondo, pari a complessivi cento milioni di euro per il rilascio della controgaranzia su portafogli di domande presentate dai Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specìfiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dei portafogli di finanziamenti. La costruzione dei portafogli dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti modalità:
Le operazioni ammissibili hanno un importo massimo di 100 mila euro;
b) Le operazioni ammissibili che compongono ciascun portafoglio sono erogate da una o più banche;
c) Sono previsti gli stessi parametri di accesso attualmente in vigore per le operazioni ammissibili all'intervento del Fondo sul microcredito;
d) Ciascun portafoglio ha una dimensione minima di un milione di euro e 40 operazioni e una dimensione massima di 25 milioni di euro;
e) Sono previste specifiche modalità volte ad efficientare la misura dell'accantonamento del Fondo
f) Sono introdotti specifici strumenti informatici condivisi con i Confidi per consentire la trasmissione telematica e massiva delle informazioni;
g) È previsto un processo di delibera della controgaranzìa separato rispetto alle pratiche presentate singolarmente allo scopo di ottimizzare i tempi di erogazione della garanzia;

h) Sono previsti meccanismi di valorizzazione della ponderazione zero della controgaranzia a favore delle banche finanziatrici;
i) La commissione applicata dal Fondo Centrale di Garanzia tiene conto della riduzione di operatività consentita attraverso l'operatività in oggetto".
2) Alla lettera b) capoverso 15-*sexies*, lettera a) sostituire le parole da "L'amministrazione del fondo" fino alla fine con le seguenti:
"Ai fini del rafforzamento delle finalità di cui al predetto Fondo, al comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole "Il 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti "Il 50 per cento". Il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese riserva un ammontare massimo di risorse impegnate, in termini di accantonamenti operati a valere sul Fondo, pari a complessivi cinquecento milioni di euro per una operazione di tranched cover con la partecipazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto dei successivi punti 2, 3 e 4. La tranched cover ha per oggetto le garanzie già in essere nel portafoglio dei Confidi e in bonis al momento della costruzione dell'operazione. Non sono previsti ulteriori parametri di accesso per le operazioni ammissibili all'intervento. L'operazione è strutturata come segue:
La tranche junior copre la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta la prima perdita ed è pari al 5% del portafoglio di finanziamenti;
La tranche mezzanina è la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta le perdite registrate dal medesimo portafoglio dopo l'esaurimento della tranche junior ed è pari al 2%;
Il Confidi rilascia una garanzia pari al valore della tranche mezzanina;
Il Fondo Centrale interviene rilasciando una controgaranzia su richiesta del Confidi garante in misura non superiore alla tranche junior;
L'operazione è concessa alle imprese beneficiarie a titolo oneroso. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, è definita la misura delle commissioni di garanzia "una tantum" nella misura massima di:
-0,125% dell'importo garantito dal Fondo, per le imprese di micro dimensione;
- 0,25% dell'importo garantito dal Fondo, per le imprese di piccola dimensione;
- 0,5% dell'importo garantito dal Fondo, per le imprese di media dimensione.
3) Alla lettera b) capoverso 15-*sexies*, lettera b) apportare le seguenti modifiche:
a) al primo periodo sostituire le parole "la sezione speciale" con le seguenti: "Il Fondo"; sopprimere le parole "istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla precedente lettera a)"; sopprimere le parole " a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo"
b) al secondo periodo sostituire le parole "La sezione è destinata" con le seguenti "II Fondo è destinato"; sostituire le parole "500.000.000.00" con le seguenti: "150.000.000.00"; aggiungere in fine le seguenti parole: "e in cui sia riservata una quota del 40% alle PMI"
c) all'ultimo periodo sostituire le parole " della sezione speciale" con le seguenti: " del Fondo"
4) Alla lettera b) sostituire il capoverso 15-*octies* con il seguente:
"15-*octies*. Al fine di favorire l'accesso al credito delle PMI, una quota del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2014 e pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, è destinata alla patrimonializzazione dei confidi, anche ai fini di incentivare operazioni di efficientamento degli stessi, o alle fusioni finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia."
5) Alla lettera b) dopo il capoverso 15-*octies* aggiungere i seguenti:
"15-*nonies*. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con lo scopo di integrare quanto previsto dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269

convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326 e Titolo V del Decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:
la piena valorizzazione del ruolo dei Confidi nel favorire un migliore accesso al credito per le PMI, anche attraverso la semplificazione degli adempimenti e il contenimento dei costi per gli intermediari finanziari;
una maggiore tutela del carattere accessorio della garanzia rilasciata dai Confidi rispetto al finanziamento bancario principale, in conformità ai provvedimenti del Comitato Interministeriale del Credito del Risparmio;
- la più ampia applicazione dei criteri di proporzionalità, di cui all'art. 108 comma 6 del medesimo decreto legislativo, nella normativa primaria e in quella secondaria di settore;
- l'introduzione e il rafforzamento dei criteri di esonero o di applicazione semplificata di specifici adempimenti in base alle caratteristiche dimensionali, operative e organizzative degli iscritti, nonché alla natura dell'attività svolta;
- l'adeguatezza dei requisiti regolamentari rispetto ai meccanismi di governance e operativi peculiari dei Confidi;
- la correlazione tra l'effettiva operatività svolta in un dato momento e i requisiti di vigilanza richiesti;
- la correlazione positiva tra oneri di adeguamento e potenzialità operative per i Confidi che adottano assetti istituzionali più onerosi sotto il profilo del controllo;
- l'allocazione, in un'unica struttura organizzativa, delle attività di controllo dì secondo e terzo livello, con riferimento particolare al risk management, compliance e internal audit, antiriciclaggio, unicamente alla parte amministrativa, mantenendo la separazione ed indipendenza tra le strutture produttive e quelle di controllo;
- la gradualità, ovvero tempistiche sostenibili per l'adeguamento ai requisiti normativi con specifico riferimento agli aspetti metodologici, organizzativi, applicativi e di governance;
- la non duplicazione dei requisiti relativi a processi operativi ed organizzativi, già previsti per il governo di processi bancari rispetto ai quali il processo di erogazione della garanzia è distinto ma connesso e complementare;
- la non duplicazione delle segnalazioni alla Centrale Rischi, ottenuta anche mediante la creazione di categorie specifiche di esposizioni e la postergazione delle date di segnalazione;
- la correlazione tra i valori delle esposizioni e i relativi coefficienti di ponderazione alimentati nei flussi di segnalazione con le caratteristiche della garanzia collettiva dei fidi e dell'effettiva esposizione al rischio di credito dei Confidi;
- l'introduzione di obblighi informativi da parte degli intermediari bancari verso i Confidi al fine di consentire un'adeguata e completa segnalazione, con esonero di responsabilità del Confidi qualora tali requisiti non siano rispettati dagli intermediari bancari.
15-*decies*. Per la stessa finalità di cui al comma precedente e con il medesimo strumento il Governo integra la normativa per i Confidi in materia di antiriciclaggio di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- la non duplicazione degli adempimenti mediante l'esonero dall'applicazione della disciplina ivi prevista per l'attività di garanzia collettiva dei fidi qualora gli adempimenti sulle medesime operazioni siano già svolti da banche o da altri intermediari finanziari;
- la semplificazione degli adempimenti attraverso l'obbligo dì predisposizione dell'archivio unico informatico e di invìo di dati aggregati all'UIF esclusivamente per le operazioni di garanzia collettiva dei fidi di importo rilevante, identificate secondo criteri omogenei ed oggettivi;
- resta l'obbligo dì segnalazione delle operazioni sospette per tutte le operazioni di garanzia collettiva dei fidi.

3.1000/8

MOLINARI, VACCIANO, LEZZI, BULGARELLI, BERTOROTTA, MANGILI, CASTALDI

Alla lettera b), al comma 15-quater, al paragrafo 8-quater, al primo periodo, dopo le parole: "aventi

ad oggetto crediti" aggiungere le seguenti: "di nuova emissione"

3.1000/9
MOLINARI, VACCIANO, LEZZI, BULGARELLI, BERTOROTTA, MANGILI, CASTALDI
Alla lettera b), comma 15-quater, al paragrafo 8-quater, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Le predette operazioni di acquisto sono effettuate unicamente nei confronti dei soggetti che si impegnino a concedere linee di credito a favore delle piccole e medie imprese i cui crediti sono stati oggetto delle cartolarizzazioni di cui al precedente periodo."
3.1000/10
CHIAVAROLI
Alla lettera b), al comma 15-*quater*, le parole «Agli oneri derivanti dalle eventuali escussioni delle garanzie di cui al presente comma si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.» sono sostituite dalle seguenti: «Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»;
Alla lettera b), al comma 15-*octies*, al primo periodo le parole «pari a 40 milioni di euro per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 100 milioni per l'anno 2014».
3.1000/11
CERONI
Alla lettera b), al comma 15-*quater*, le parole «Agli oneri derivanti dalle eventuali escussioni delle garanzie di cui al presente comma si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.» sono sostituite dalle seguenti: «Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»;
Alla lettera b), al comma 15-*octies*, al primo periodo le parole «pari a 40 milioni di euro per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 100 milioni per l'anno 2014».
3.1000/12
COMAROLI, BITONCI
1. Alla lettera b), al comma 15-*quater*, le parole «Agli oneri derivanti dalle eventuali escussioni delle garanzie di cui al presente comma si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.» sono sostituite dalle seguenti: «Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate neirallegato allo stato di previsione del Ministero dell' economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»
3.1000/13
SANGALLI, TOMASELLI
Alla lettera b), comma 15-*quater*, capoverso 8-*quater*, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»
3.1000/14
VACCIANO, MOLINARI, LEZZI, BULGARELLI, BERTOROTTA, MANGILI, CASTALDI
Alla lettera b), sopprimere il comma 15-quinquies.
3.1000/15
LUIGI MARINO, LANZILLOTTA, ROMANO, DI BIAGIO, D'ONGHIA, MERLONI, MARAN, SUSTA
Al comma 15-*sexies*, inserire il seguente comma 0:
"0. Al fine di una valutazione uniforme delle quote di Banca d'Italia in portafoglio alle banche socie, è operata la rivalutazione del capitale di Banca d'Italia. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle

finanze da emanarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite modalità di rivalutazione delle quote e l'imposta straordinaria dovuta all'erario.
Al comma 15-*sexies*, lettera b), apportare le seguenti modifiche:
sostituire le parole "Grandi Progetti di ricerca" con "Progetti di Ricerca";
b) sostituire "100.000.000,00" con "300.000.000,00";
c) sopprimere il secondo periodo dalle parole "La Sezione" alle parole "gli investimenti";
d) al terzo periodo, sostituire le parole "da includere nel portafoglio" con "da includere nella garanzia".
3. Al comma 15-*sexies*, lettera c), sostituire le parole "200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016" con "700 milioni per l'anno 2014, 200 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016"
4. Al comma 15-*octies*, sostituire le parole "40" con "340".
5. Ai maggiori oneri di cui al comma 2 lettera b) pari a 200 milioni di euro, al comma 3 pari a 500 milioni di euro per il 2014 e al comma 4 pari a 300 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'imposta straordinaria di cui al comma 0, valutate per il 2014 in 1 miliardo di euro.

3.1000/16

COMAROLI, BITONCI

Al comma 15-*sexies*, dopo la lettera a), sostituire il secondo periodo con il seguente:
"L'amministrazione del Fondo è affidata a un Consiglio di Gestione composto da un rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico, un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, nonché da un membro designato dalle principali organizzazioni rappresentative delle piccole e medie imprese. Il Consiglio di gestione di cui al periodo precedente e i componenti dello stesso operano senza alcun onere a carico della finanza pubblica"

3.1000/17

BULGARELLI, LEZZI, MOLINARI, VACCIANO, BERTOROTTA, MANGILI, CASTALDI

Alla lettera b), comma 15-sexies, alla lettera a), sopprimere le parole da: "L'amministrazione del Fondo" fino alla fine della lettera.

3.1000/18

URAS, DE PETRIS

Al capoverso 15-*sexies*, lettera *a)*, secondo periodo sostituire le parole "da due rappresentanti" con le seguenti: "da un rappresentante", sopprimere le parole "da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con funzione di vice presidente," e sostituire le parole da "due esperti" fino alla fine del periodo con le seguenti "un esperto in materia creditizia e di finanza d'impresa designato dal Ministero dello sviluppo economico."

3.1000/19

DE PETRIS, URAS

Al capoverso 15-*sexies*, lettera a), secondo periodo sostituire le parole "da due rappresentanti" con le seguenti: "da un rappresentante" e sostituire le parole da "due esperti" fino alla fine del periodo con le seguenti "un esperto in materia creditizia e di finanza d'impresa designato dal Ministero dello sviluppo economico."

3.1000/20

COMAROLI, BITONCI

Al capoverso 15-*sexies*, dopo la lettera a), il terzo periodo è sostituito dal seguente:
"I componenti del Consiglio di gestione operano a titolo gratuito e senza alcun onere a carico della finanza pubblica"

3.1000/21

DE PETRIS, URAS

Al capoverso 15-*sexies*, lettera a), sostituire le parole da "è riconosciuto un compenso annuo" fino alla fine del periodo con le seguenti: "non è riconosciuto alcun compenso"

3.1000/22

SANGALLI, TOMASELLI

Alla lettera b), comma 15-*sexies*, lettera *a)*, aggiungere in fine il seguente periodo: "Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Consulta per le politiche pubbliche in materia di garanzia delle PMI con compiti consultivi e di vigilanza".

3.1000/23

SANGALLI, TOMASELLI

Alla lettera b), comma 15-*sexies*, sostituire la lettera *b)*, con la seguente: "b) il Fondo di garanzia "Grandi Progetti di ricerca e Innovazione", con una dotazione finanziaria di euro 100.000.000,00. Il Fondo è destinato alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura delle prime perdite su portafogli, di ammontare minimo pari a Euro 150.000.000,00, costituiti da finanziamenti concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di grandi progetti per la ricerca e l'innovazione posti in essere da imprese di qualsiasi dimensione, individuati sulla base di uno specifico accordo-quadro di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca europea per gli investimenti, nei quali sia riservata una quota pari al 40 per cento alle piccole e medie imprese. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le modaltà di selezione e le caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio, le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima della garanzia in relazione al portafoglio garantito, nonchè le modalità di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia. Le risorse del Fondo possono essere incrementate anche da quota parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari;"

3.1000/24

TOMASELLI, SANGALLI

Alla lettera b), comma 15-*sexies*, sostituire la lettera *b)*, con la seguente: "b) il Fondo di garanzia "Grandi Progetti di ricerca e Innovazione", con una dotazione finanziaria di euro 100.000.000,00. Il Fondo è destinato alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura delle prime perdite su portafogli, di ammontare minimo pari a Euro 300.000.000,00, costituiti da finanziamenti concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di grandi progetti per la ricerca e l'innovazione posti in essere da reti e *cluster* composti da grandi e piccole e medie imprese, individuati sulla base di un specifico accordo-quadro di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca europea per gli investimenti, nei quali sia riservata una quota pari al 40 per cento alle piccole e medie imprese. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le modaltà di selezione e le caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio, le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima della garanzia in relazione al portafoglio garantito, nonchè le modalità di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia. Le risorse del Fondo possono essere incrementate anche da quota parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari;"

3.1000/25

BULGARELLI, BERTOROTTA, LEZZI, MANGILI, CASTALDI, GIROTTO

Alla lettera b), capoverso "15-sexies", nella lettera b), dopo il secondo periodo, inserire il seguente: "

I grandi progetti riguardano prioritariamente una o più delle seguenti traiettorie di sviluppo industriale:

a) industria integralmente ecologica;

b) salute e benessere delle persone;

c) agenda digitale italiana e *smart communities*;

d) creatività e fruizione del patrimonio culturale, turismo, manutenzione di opere civili ed industriali e tutela ambientale.

3.1000/26

LEZZI, BULGARELLI, MOLINARI, VACCIANO, BERTOROTTA, MANGILI

Alla lettera b), comma 15-sexies, alla lettera b) ivi richiamata, al terzo periodo, dopo le parole: "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" aggiungere le seguenti: ", da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,"

3.1000/27

SANGALLI, TOMASELLI

Alla lettera b), comma 15-*sexies*, lettera c*)*, sostituire le parole: "200 milioni" con le seguenti: "100 milioni".

Conseguentemente, alla medesima lettera b), comma 15-opties, sostituire le parole: "pari a 40 milioni di euro per l'anno 2014 e pari a 130 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016" con le seguenti: "pari a 80 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e pari a 40 milioni per l'anno 2016".

3.1000/28

LEZZI, BULGARELLI, MOLINARI, VACCIANO, BERTOROTTA, MANGILI

*Al comma 15-*sexies*, alla lettera c) ivi richiamata, all'ultimo periodo, dopo le parole:* "di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" *aggiungere le seguenti:* ", da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,"

3.1000/29

DEL BARBA

Alla lettera b), comma 15-sexies, lettera c), ultimo periodo, dopo le parole: "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" *inserire le seguenti: "*da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

3.1000/30

DEL BARBA

*Alla lettera b), comma 15-sexies, lettera c), alla fine, aggiungere il seguente periodo: "*il Fondo di garanzia di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, continua ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi che rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa."

3.1000/31

URAS, DE PETRIS

Al capoverso 15-*sexies*, lettera c), dopo le parole "dell'efficienza energetica" aggiungere le seguenti: "in particolare gli interventi di sostituzione di ogni tipo di copertura in cui sia presente l'amianto con impianti fotovoltaici,"

3.1000/32

COMAROLI, BITONCI

Al comma 15-*sexies*, lettera c), dopo le parole: "giovani coppie" inserire le seguenti parole: "che abbiano celebrato matrimonio con rito civile o religioso concordatario in data successiva al primo gennaio 2011 e di cui almeno uno dei coniugi sia cittadino di un Paese dell'Unione Europea"

3.1000/33

COMAROLI, BITONCI

Al comma 15-*sexies*, lettera c), dopo le parole: "ultima istanza." inserire le seguenti parole:" Ai fini del migliore utilizzo del Fondo, la cassa Depositi e Prestiti, entro trenta giorni dall'entrata in vigore delia presente legge, sottoscrive un accordo con l'ABI che disciplina l'accesso alle garanzie di cui alla presente disposizione solo per i mutui stipulati da Istituti bancari che abbiano un rapporto tra attività di investimento e attività speculativa non inferiore all'ottanta per cento e per i mutui stipulati ad un tasso d'interesse omnicomprensivo non superiore al tasso di sconto, maggiorato dell'uno per cento."

3.1000/34

URAS, DE PETRIS

Al capoverso 15-*sexies*, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-*bis*) al fine di contrastare la delocalizzazione delle piccole e medie imprese e la conseguente perdita di occupazione e di elevati gradi di specializzazione e unicità sul mercato mondiale, presso il

Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il «Fondo speciale per il sostegno alla formazione di cooperative di maestranze » destinato alle nuove cooperative costituite da lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese che delocalizzano la produzione ovvero versano in gravi difficoltà di produzione e commercializzazione dei prodotti con immanente pericolo di chiusura, con una dotazione di 60 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, per il riscatto dell'azienda subentrandone nella gestione per il mantenimento della continuità produttiva. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici.

Conseguentemente

al capoverso 15-*septies*), al primo periodo aggiungere le seguenti parole: "sono assegnati 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, al fondo speciale per la bonifica dall'amianto e l'incentivazione alle energie rinnovabili, di cui alla lettera c-*bis*) del comma 15-*sexies*)" e al capoverso "alla Tabella E, missione competitività e sviluppo delle imprese" sostituire, ovunque ricorra la parola "-200.000" con la seguente "-260.000"

3.1000/35

URAS, DE PETRIS

Al capoverso 15-*sexies*, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-*bis*) al fine di agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese e dell'artigianato, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il «Fondo speciale per la bonifica dall'amianto e l'incentivazione alle energie rinnovabili», con una dotazione di 50 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Il Fondo è destinato a finanziare gli interventi di sostituzione di ogni tipo di copertura in cui sia presente l'amianto esclusivamente con impianti fotovoltaici. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici."

Conseguentemente

al capoverso 15-*septies*), al primo periodo aggiungere le seguenti parole: "sono assegnati 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, al fondo speciale per la bonifica dall'amianto e l'incentivazione alle energie rinnovabili, di cui alla lettera c-*bis*) del comma 15-*sexies*)" e al capoverso "alla Tabella E, missione competitività e sviluppo delle imprese" sostituire, ovunque ricorra la parola "-200.000" con la seguente "-250.000"

3.1000/36

DE PETRIS, URAS

Al capoverso 15-*sexies*, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

"c-*bis*) al fine di agevolare l'accesso al credito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il «Fondo speciale per favorire il settore dell'energia rinnovabile e il risparmio energetico» destinato alle piccole e medie imprese e all'artigianato ovvero alle attività commerciali di tipo ambulante, con una dotazione di 30 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, che installano accumulatori di energia rinnovabile. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici.

Conseguentemente

al capoverso 15-*septies*), al primo periodo aggiungere le seguenti parole: "sono assegnati 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, al fondo speciale per la bonifica dall'amianto e l'incentivazione alle energie rinnovabili, di cui alla lettera c-*bis*) del comma 15-*sexies*)" e al capoverso "alla Tabella E, missione competitività e sviluppo delle imprese" sostituire, ovunque ricorra la parola "-200.000" con la seguente "-230.000"

3.1000/37

MILO, BONFRISCO, MANDELLI, CERONI, MALAN, GIBIINO, PAOLO ROMANI

Al comma 15-*septies* dopo le parole "e in coerenza con le relative finalità" aggiungere " con delibera CIPE nel rispetto della chiave di riparto di cui all'articolo 3 comma 1".

3.1000/38

LEZZI, BULGARELLI, MOLINARI, VACCIANO, BERTOROTTA, MANGILI

Alla lettera b), comma 15-septies, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Ai prestiti concessi alle piccole e medie imprese, garantiti dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n.662, è concessa una agevolazione sul tasso di interesse applicato commisurata alla minore rischiosità del credito concesso e garantito dal Fondo di garanzia medesimo."

3.1000/39

COMAROLI, BITONCI

*Al comma 15-septies, dopo le parole "*ulteriori 600 milioni di euro*", inserire le seguenti: "*afferenti a risorse già assegnate alle Regioni del Mezzogiorno*, ".*

3.1000/40

COMAROLI, BITONCI

*Al comma 15-septies, secondo periodo, sostituire le parole: "*del Mezzogiorno*", con le seguenti: "* artigianali della filiera del *"made in Italy" ".*

3.1000/41

COMAROLI, BITONCI

Al comma 15-septies, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Gli importi di cui al secondo periodo del presente comma e non utilizzati entro il 31 Dicembre 2014, vengono redistribuiti tra le Regioni italiane che alla data del 31 Dicembre 2014 hanno presentato misure ed iniziative a favore delle piccole e medie imprese.

3.1000/42

SCAVONE, COMPAGNONE, GIOVANNI MAURO

Al comma 15-septies prima dell'ultimo periodo aggiungere il seguente periodo:

"Con la predetta delibera CIPE sono emanate, nel rispetto delle vigenti modalità operative di funzionamento del Fondo di garanzia per le PMI, specifiche direttive per assicurare il più ampio accesso delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno agli interventi del Fondo, anche tramite l'individuazione di eventuali priorità di accesso alla garanzia, tenuto conto dei soggetti beneficiari e delle operazioni finanziarie ammissibili. Si considerano prioritari ì creditori della Pubblica amministrazione e nello specifico nel settore sanitario assistenziale."

3.1000/43

URAS, DE PETRIS

*Dopo il capoverso 15-*septies *aggiungere i seguenti:*

15-*octies.* Per soddisfare le esigenze delle popolazioni della Sardegna interessate dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013, il Presidente della Regione stabilisce, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi, anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi .In particolare, può essere disposta:

la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle inirastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e dì servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito gravi darmi a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà. La concessione di contributi a vantaggio delle imprese casearie danneggiate dagli eventi sismici è valutata dall'autorità competente entro il 31 marzo 2013; il principio di certezza e di oggettiva determinabilità del contributo si considera rispettato se il contributo medesimo è conosciuto entro il 31 gennaio 2014;

c) la concessione di contributi per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;
la concessione di contributi per i danni agli edifici di interesse storico-artistico;
la concessione di contributi a soggetti che abitano in locali sgombrati dalle competenti autorità per gli oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi, nonché delle risorse necessarie all'allestimento di alloggi temporanei;
la concessione di contributi a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dall'alluvione al fine di garantirne la continuità produttiva;
f-*bis*) la concessione di contributi a soggetti pubblici per garantire lo svolgimento degli interventi sociali e socio-sanitari attivati, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio, a seguito degli eventi sismici;
f-*ter*) la concessione di contributi a soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché a soggetti privati, senza fine di lucro, che abbiano dovuto interrompere le proprie attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative a seguito di danni alle strutture conseguenti agli eventi sismici;
f-*quater*) la concessione di contributi ai consorzi di bonifica e di irrigazione per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di strutture e impianti 15 nonies. In relazione a magazzini, capannoni, stalle e altre strutture inerenti alle attività produttive agroalimentari, adibite alla lavorazione e conservazione di prodotti deperibili oppure alla cura degli animali allevati, eccetto i prefabbricati, è necessaria e, sufficiente, ai fini dell'immediata ripresa dell'attività, l'acquisizione della certificazione dell'agibilità ordinaria.
15-*decie*s Agli oneri derivanti dai commi 15-octies e 15 nonies si provvede mediante corrispondente riduzione , per le annualità 2014-2016, delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione di cui all'articolo 61 comma 1 della legge 298 del 2002 e successive modificazioni.

3.1000/44

URAS, DE PETRIS

Dopo il capoverso 15-septies aggiungere i seguenti: 15-octies A partire dall'entrata in vigore della presente legge sono sospesi fino al 30 giugno 2014:
i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;
i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del D.L 31 maggio 2010, n. 78 da parte degli agenti della riscossione, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;
il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli-ed extragricoli;
l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli Enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;
le sanzioni amminisirative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 31 dicembre 2012, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;
il termine per il pagamento del diritto di iscrizione dovuto all'Albo nazionale dei gestori ambientali e del diritto dovuto alle province per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscrìtti nell'albo di cui articolo 106 del testo unico delle leggi in materia-bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale;

9-*bis*) il pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, concernente lo sviluppo della proprietà coltivatrice

15-*nonies.* Agli oneri derivanti dai commi 15-octies si provvede mediante corrispondente riduzione, per le annualità 2014-2016, delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 298 del 2002 e successive modificazioni.

3.1000/45

COMAROLI, BITONCI

Al comma 15-octies, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Sentito il parere della Commissione Europea, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma e definiti i requisiti di accesso per i confidi, il Decreto di cui al periodo precedente viene comunque emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge".

3.1000/46

COMAROLI, BITONCI

Al comma 15-octies, sostituire il secondo periodo , al comma 15-octies, al secondo periodo, sostituire le parole: "previa autorizzazione della" *con le parole* "Sentita la".

3.1000/47

COMAROLI, BITONCI

Al comma 15-octies, al secondo periodo, dopo le parole "da emanarsi" *aggiungere le parole* "inderogabilmente".

3.1000/48

BULGARELLI, BERTOROTTA, LEZZI, MANGILI, CIOFFI

Al "conseguentemente" sostituire le parole da: "all'articolo 4" *fino a:* "45 per cento" *con le seguenti:* "all'articolo 9 sopprimere i commi 9 e 13".

3.1000/49

I RELATORI

Alla lettera b), capovero 15-quinquies, lettera e-*bis*), sopprimere le seguenti parole: "non compatibili con l'applicazione del regime di vigilanza di cui al comma 6".

3.1000 (testo 2)

I RELATORI

All'articolo 3, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 15, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-*bis*) al secondo periodo, dopo la parola "imprese" sono inserite le seguenti: "per finalità di sostegno dell'economia,"»;

b) dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:

15-*bis*. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al primo periodo le parole: "al servizio di SACE s.p.a." sono soppresse e, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti: "o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni sono garantite da uno Stato".

15-*ter*. All'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'ultimo periodo è soppresso.

15-*quater*. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 8-*ter* è inserito il seguente:

"8-*quater*. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. può acquistare titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso piccole e medie imprese al fine di accrescere il volume del credito alle PMI**.** Gli acquisti dei predetti titoli, ove effettuati a valere sui fondi di cui al comma 7, lettera a), possono essere garantiti dallo Stato secondo criteri e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dalle eventuali escussioni delle garanzie di cui al presente comma si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662".

15-*quinquies*. All'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e-*bis*) con riferimento a ciascun esercizio finanziario, le esposizioni assunte o previste da CDP S.p.A., ai sensi del comma 7, lettera a), non compatibili con l'applicazione del regime di vigilanza di cui al comma 6, che possono essere garantite dallo Stato, anche a livello pluriennale. La garanzia dello Stato può essere rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su CDP S.p.A., deve essere onerosa e compatibile con la normativa dell'Unione europea in materia di garanzie onerose concesse dallo Stato a condizioni dì mercato."

15-*sexies*. Ai fini del riordino del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese, del più efficiente utilizzo delle risorse pubbliche e della garanzia dello Stato anche in sinergia con i sistemi locali di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti sulla finanza pubblica, è istituito il Sistema nazionale di garanzia, che ricomprende i seguenti fondi e strumenti di garanzia:

a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'amministrazione del Fondo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, è affidata a un consiglio di gestione, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con funzione di vice presidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da due esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa, designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni delle piccole e medie imprese. Ai componenti del consiglio di gestione è riconosciuto un compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del comitato di amministrazione istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Il Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che è istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo n. 385 del 1993, affinché provveda alla sua formale costituzione. Con l'adozione del provvedimento di costituzione del consiglio di gestione da parte del gestore decade l'attuale Comitato di amministrazione del Fondo;

b) la Sezione speciale di garanzia "Progetti di Ricerca e Innovazione", istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera a), con una dotazione finanziaria di euro 100.000.000 a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo. La Sezione è destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura delle prime perdite su portafogli di un insieme di progetti, di ammontare minimo pari a Euro 500.000.000, costituiti da finanziamenti concessi dalla Banca europea per gli investimenti

(BEI), direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di grandi progetti per la ricerca e l'innovazione industriale posti in essere da imprese di qualsiasi dimensione, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, alle reti di imprese e ai raggruppamenti di imprese individuati sulla base di uno specifico accordo-quadro di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la BEI. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le modalità di selezione e le caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio, le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima della garanzia in relazione al portafoglio garantito, nonché le modalità di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia. Le risorse della Sezione speciale possono essere incrementate anche da quota parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari;

c) il Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui sono attribuite risorse pari a euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nonché le attività e le passività del Fondo di cui all'art. 13, comma 3-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che viene contestualmente soppresso. Il Fondo di garanzia per la prima casa opera con il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al predetto articolo 13, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008. La garanzia del Fondo è concessa nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, nonché dei giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastratture e dei trasporti, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo, nonché i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione del Fondo.

15-*septies*. Mediante riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e in coerenza con le relative finalità, sono assegnati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con apposita delibera del CIPE sono altresì assegnati al predetto Fondo di garanzia, a valere sul medesimo Fondo per lo sviluppo e la coesione, ulteriori 600 milioni di euro. Il CIPE tiene conto degli stanziamenti in sede di assegnazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche al fine del rispetto delle percentuali di riparto di cui al comma 1 del presente articolo. Con la predetta delibera CIPE sono emanate, nel rispetto delle vigenti modalità operative di funzionamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, specifiche direttive per assicurare il più ampio accesso delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno agli interventi del Fondo, anche tramite l'individuazione di eventuali priorità di accesso alla garanzia tenuto conto dei soggetti beneficiari e delle operazioni finanziarie ammissibili. La dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni è ridotta di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

15-*octies*. Al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, sono destinati in parti uguali una quota del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2,

comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare complessivo di euro 100 milioni di euro per l'anno 2014, 150 milioni di euro per l'anno 2015 e 200 milioni di euro per l'anno 2016 per costituire un Fondo presso Unioncamere con la finalità di patrimonializzare i Confidi sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ovvero i Confidi che realizzeranno operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia, nei successivi 24 mesi dalla data di pubblicazione della presente legge>>.

Conseguentemente:

- *all'articolo4, comma 8, ultimo periodo, sostituire le parole*: "nel limite del 50 per cento" *con le seguenti:* "nel limite del 45 per cento".
- alla Tabella E, missione "Competitività e sviluppo delle imprese", programma "Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione", voce Ministero dello Sviluppo Economico, decreto-legge n. 201 del 2011 - art. 3, comma 4, Dotazione/Incremento Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese - Interventi a favore delle imprese industriali (1.3 - cap. 7342) apportare le seguenti variazioni in riduzione:

2014
CP: -200.000;
CS: -200.000.
2015
CP: -200.000;
CS: -200.000.
2016
CP: -200.000;
CS: -200.000.

3.2000

I RELATORI

All'articolo 3 apportare le seguenti modifiche:

1. Dopo il comma 8, inserire il seguente:

"8-*bis*. Per assicurare il sostegno all'esportazione, la somma di 200 milioni di euro delle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, è versata all'entrata del bilancio dello Stato nel 2014 a cura del titolare del medesimo conto, per essere riassegnata al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalità connesse all'attività di credito all'esportazione.".

2. Sostituire il comma 13, con i seguenti:

"13. Al fine di assicurare il mantenimento di adeguate capacità nel settore marittimo a tutela degli interessi di difesa nazionale e nel quadro di una politica comune europea, consolidando strategicamente l'industria navalmeccanica ad alta tecnologia, sono autorizzati contributi ventennali, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni, e secondo le modalità di cui all'articolo 537-*bis* del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, di 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 e di 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

13-*bis*. Per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono autorizzati due contributi ventennali rispettivamente di importo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n.88 in favore degli investimenti delle imprese marittime, già approvati dalla Commissione europea con decisione notificata con nota SG (2001) D/285716 del 1° febbraio 2001, è autorizzato un contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014. Per il finanziamento di progetti innovativi di prodotti e di processi nel campo navale avviati negli anni 2012 e 2013 ai sensi della disciplina europea degli aiuti di Stato alla costruzione navale n. 2011/C364/06, in vigore dal 1o gennaio 2012, è

autorizzato un contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014.
13-*ter*. Il Ministro della difesa riferisce in sede di presentazione del documento di cui all'articolo 536, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 riguardo lo sviluppo bilanciato di tutte le componenti dello strumento militare.
13-*quater*. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 30 milioni di euro per il 2015, di 50 milioni di euro per il 2016 e di 70 milioni di euro a decorrere dal 2017".

4.1000

I RELATORI

1. *Al comma 1, dopo le parole*: "della rete stradale per l'anno 2014" *inserire le seguenti*: ", la realizzazione di nuove opere", dopo le parole: "335 milioni di euro per l'anno 2014" inserire le seguenti: "e di 100 milioni di euro per l'anno 2015" e aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Per la realizzazione di nuove opere è data priorità a quelle già definite da Protocolli d'intesa attuativi e conseguenti ad accordi internazionali. Alle esigenze riferite all'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle assegnazioni a favore dell'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.".
Conseguentemente, alla tabella E, missione Sostegno allo sviluppo del trasporto, programma Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, settore 11 punto 1.2 Art. 1, comma 208, Nuova linea ferroviaria Torino-Lione (1.2 - cap. 7532/p) apportare le seguenti variazioni:
Riduzione:
2015:
CP:-100.000;
Rif: -100.000
CS:-100.000.
2. Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "il superamento di criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie" sono aggiunte le seguenti: "nonché l'attuazione di ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastrattura viaria";
al comma 10, dopo le parole: "programma degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie" sono aggiunte le seguenti: "nonché degli ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria."».
3. Al comma 3, sostituire le parole: "200 milioni di euro per l'anno 2014" con le seguenti: "151 milioni di euro per l'anno 2014" e sostituire-le parole: "30 milioni di euro per l'anno 2017" con le seguenti: "79 milioni di euro per l'anno 2017. Conseguentemente, alla tabella E, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, programma Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Legge di stabilità n. 228 del 2012, - Art. 1, comma 208, Nuova linea ferroviaria Torino-Lione (1.2 - cap. 7532) apportare le seguenti variazioni:
Aumento:
2014:
CP: +49.000;
CS: +49.000.
Riduzione
2017:
CP: -49.000;
CS: -49.000.

4. Dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. Alla tabella E sono apportate le seguenti modificazioni: Missione: Infrastrutture pubbliche e logistica
Programma: Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali
Amministrazione: INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO LEGGE N. 98 DEL 2011: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA:
ART. 32 COMMA 1 PUNTO 1: FONDO PER LE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE E STRADALI E RELATIVO AD OPERE DI INTERESSE STRATEGICO (Set. 27) INTERVENTI DIVERSI (1.2-CAP. 7514)
Riduzione 2014
Cp - 8.000.000
Cs - 8.000.000
Aumento 2016
Cp + 8.000.000
Cs + 8.000.000
Missione: Infrastrutture pubbliche e logistica Programma: Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali Amministrazione: INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO LEGGE N. 98 DEL 2011: DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA:
ART. 32 COMMA 1 PUNTO 12: OPERE E MISURE COMPENSATIVE DELL'IMPATTO TERRITORIALE E SOCIALE CORRELATE ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PILOTA NEI TERRITORI INTERESSATI DAL NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO TORINO-LIONE
(Set 11) INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (1.2-CAP. 7532)
Aumento 2014
Cp + 8.000.000
Cs + 8.000.000
Riduzione 2016
Cp - 8.000.000
Cs - 8.000.000".

5. Dopo il comma 5, inserire il seguente:
"5-bis. All'articolo 25, comma 11-ter, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "sono destinate esclusivamente alla realizzazione della predetta opera di adeguamento della strada statale n. 372 "Telesina" sono sostituite dalle seguenti: "sono destinate esclusivamente, per quanto di pertinenza, alla realizzazione delle predette opere."

6. Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:"8-bis. Al fine di accelerare gli interventi destinati in aree urbane per la realizzazione di linee tramviarie e metropolitane il CIPE, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, delibera, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, la costituzione di un fondo revoche ottenuto definanziando interventi sia previsti dai commi da 2 a 6 dell'art. 32 della legge 111/2011, sia quelli della legge 211/1992 per i quali alla data del 30 marzo 2014 non sia stato erogato il primo stato di avanzamento lavori. Tenuto conto del livello avanzato dello stato della progettazione, del processo autorizzativo e della possibilità di avvio dei lavori entro il primo semestre del 2014 il CIPE dovrà dare priorità, dell'utilizzo di tale fondo, alla realizzazione della metro tramvia di Padova.

7. dopo il comma 11, inserire i seguenti:
11-bis. Ai fine di garantire continuità di risorse destinate alla spesa per interventi a favore dei beni culturali è abrogato il comma 16 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
11-ter. L'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:

"4. Una quota del 3 per cento degli stanziamenti, nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 previsti dalla Tabella E e destinati alle infrastrutture, è assegnata alla spesa per investimenti in beni culturali e, nel limite massimo del 5% della predetta quota annuale, alle attività culturali. L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad interventi la cui priorità è stabilita con decreto interministeriale di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

1.3.2.1.23. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 120 (pom.) del 22/11/2013

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

VENERDÌ 22 NOVEMBRE 2013
120ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i vice ministri dell'economia e delle finanze Casero e Fassina e i sottosegretari di Stato per il medesimo Dicastero Baretta e Giorgetti, i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Legnini, per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Cirillo, per le infrastrutture e per i trasporti Girlanda e per lo sviluppo economico Simona Vicari.

La seduta inizia alle ore 16,35.

PER I NOVANT'ANNI D'ETA' DEL SENATORE RODOLFO PIETRO BOLLINI

Il presidente AZZOLLINI ricorda che il 25 novembre compirà novant'anni d'età Rodolfo Pietro Bollini, senatore dalla VI alla X Legislatura, attivo in Commissione bilancio con un contributo di competenza, passione civile e politica e qualità umane, ancora memorabili in quanti lo hanno conosciuto in Senato e negli atti parlamentari.

Ringrazia il senatore Sposetti, che ha messo a disposizione della Commissione il bel volume, redatto per l'occasione: vi sono raccolti gli interventi di Rodolfo Bollini in Senato, dal 1975 al 1989, proprio nelle discussioni sul bilancio dello Stato.

La Commissione si associa.

IN SEDE REFERENTE

(1121) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016***

- (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

(Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (1120) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI comunica che la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito l'avvio dell'esame in Assemblea dei disegni di legge in titolo per lunedì 25 novembre, alle ore 15. Sollecita pertanto i relatori e i rappresentanti del Governo a presentare le proposte emendative al fine di consentire alla Commissione di concludere i propri lavori in tempo utile.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) rileva che l'assenza di un accordo politico all'interno della maggioranza, unito alle difficoltà, per il Governo, di definire proposte emendative condivise, sono causa di continui rinvii delle sedute. Appare inoltre evidente, a suo avviso, che l'atteggiamento dilatorio sia in realtà volto ad interferire sulla data del voto relativo alla decadenza al mandato parlamentare del senatore Berlusconi, già previsto per il prossimo 27 novembre.

Il senatore MILO (*FI-PdL XVII*) giudica pretestuosa qualsiasi speculazione in merito alla data del voto sulla decadenza dal mandato parlamentare del senatore Berlusconi e fa presente che il ritardo nei lavori della Commissione è dovuto solo all'attesa degli emendamenti di iniziativa del Governo. Il suo Gruppo parlamentare intende, comunque, contribuire proficuamente alla conclusione dei lavori in Commissione.

Continua l'esame degli emendamenti al disegno di legge di stabilità.

La Commissione procede all'esame dei subemendamenti riferiti all'emendamento 3.2000.

Il relatore D'ALI' (*NCD*) esprime parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 3.2000.

Il vice ministro FASSINA esprime il medesimo avviso contrario su tutti i subemendamenti relativi all'emendamento 3.2000 sul quale, invece, esprime un parere favorevole.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) ritira i subemendamenti 3.2000/4, 3.2000/5 e 3.2000/6.

Con successive votazioni, sono respinti tutti i restanti subemendamenti riferiti all'emendamento 3.2000.

Le senatrici BERTOROTTA (*M5S*), BONFRISCO (*FI-PdL XVII*) e COMAROLI (*LN-Aut*) dichiarano,

a nome dei rispettivi Gruppi, la propria astensione nel voto sull'emendamento 3.2000.

Posto ai voti, l'emendamento 3.2000 risulta approvato.

La Commissione procede quindi ad esaminare gli emendamenti riferiti all'articolo 2, già accantonati.

Il relatore D'ALI' (*NCD*) invita i sottoscrittori dell'emendamento 2.6 a ritirare la proposta, dovendo altrimenti esprimere parere contrario.

Il vice ministro FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore MILO (*FI-PdL XVII*) sottoscrive e ritira l'emendamento 2.6.

La Commissione procede, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3, già accantonati.

Il relatore D'ALI' (*NCD*) e il vice ministro FASSINA esprimono parere contrario sull'emendamento 3.1 (testo 2).

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 3.1 (testo 2), pur facendo presente che esso mirava a realizzare un migliore utilizzo dei fondi FAS.

Il relatore D'ALI' (*NCD*) invita il senatore Milo a ritirare l'emendamento 3.4 e a presentare un ordine del giorno di contenuto analogo.

Il vice ministro FASSINA manifesta la disponibilità ad accogliere un ordine del giorno, che recepisca i contenuti dell'emendamento 3.4.

Il senatore MILO (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 3.4 e presenta l'ordine del giorno G/1120/146/5 (pubblicato in allegato), che ne riprende i contenuti.

Il vice ministro FASSINA dichiara di accogliere l'ordine del giorno G/1120/146/5.

Il relatore D'ALI' (*NCD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 3.8, a condizione che la parola "privilegiando" sia sostituita dalle seguenti: "ivi compreso".

Il vice ministro FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) sottoscrive l'emendamento 3.8, riformulandolo secondo le indicazioni del relatore, in un nuovo testo (3.8 testo 2), pubblicato in allegato.

I senatori CANDIANI (*LN-Aut*), BITONCI (*LN-Aut*) e COMAROLI (*LN-Aut*) sottoscrivono l'emendamento 3.8 (testo 2).

Posto ai voti con il parere favorevole dei relatori e del Governo, l'emendamento 3.8 (testo 2) risulta approvato.

I senatori MALAN (*FI-PdL XVII*), MILO (*FI-PdL XVII*) e FINOCCHIARO (*PD*) sottoscrivono l'emendamento 3.14.

Il relatore D'ALI' (*NCD*) e il vice ministro FASSINA esprimono parere favorevole sull'emendamento 3.14.

I senatori BITONCI (*LN-Aut*), BERTOROTTA (*M5S*) e URAS (*Misto-SEL*) dichiarano, a nome dei rispettivi Gruppi, il voto contrario sull'emendamento 3.14.

Posto ai voti, l'emendamento 3.14 risulta approvato.

Il relatore D'ALI' (*NCD*) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 3.16; altrimenti esprime parere contrario.

Il vice ministro FASSINA esprime un parere conforme.

I proponenti insistono per la votazione dell'emendamento 3.16, che risulta respinto.

I senatori D'ONGHIA (*SCpI*), Luigi MARINO (*SCpI*), DI BIAGIO (*SCpI*), DI MAGGIO (*SCpI*), URAS (*Misto-SEL*) e DE PETRIS (*Misto-SEL*) sottoscrivono l'emendamento 3.18 (testo 2).

Previo parere favorevole del relatore D'ALI' (*NCD*) e del vice ministro FASSINA, l'emendamento 3.18 (testo 2), posto ai voti, è accolto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore D'ALI' (*NCD*) e del vice ministro FASSINA, gli emendamenti 3.28 e 3.31 sono respinti.

Il relatore D'ALI' (*NCD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 3.42, a condizione che le parole "non inferiore al" siano sostituite dalle seguenti: "fino al".

Il vice ministro FASSINA esprime un parere conforme.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) riformula, secondo le indicazioni del relatore, l'emendamento 3.42 in un nuovo testo (3.42 testo 2), riportato in allegato.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) dichiara il voto favorevole, a nome del suo Gruppo, sull'emendamento 3.42 (testo 2), invitando comunque il Governo a una maggiore attenzione alle esigenze del settore agricolo, parte fondamentale dell'economia nazionale.

La senatrice LEZZI (*M5S*) dichiara, a nome del suo Gruppo, il voto contrario sull'emendamento 3.42 (testo 2).

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) dichiara, a nome del proprio Gruppo, il voto favorevole sull'emendamento 3.42 (testo 2).

Posto ai voti con il parere favorevole dei relatori e del Governo, l'emendamento 3.42 (testo 2) è approvato.

Il relatore D'ALI' (*NCD*) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 3.46 i cui contenuti, peraltro, possono considerarsi in parte soddisfatti dall'approvazione dell'emendamento 3.2000.

La senatrice D'ONGHIA (*SCpI*) rileva che, alla base della proposta, vi è l'intento di sostenere nuove forme di internazionalizzazione delle imprese italiane. Infatti, si intende garantire maggiore capacità di penetrazione nel mercato estero alle imprese di dimensioni medie e piccole.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*), nell'esprimere riserve sull'emendamento 3.46, critica in particolare la previsione di un "concerto interministeriale" per istituire la piattaforma per la formazione delle piccole e medie imprese nei Paesi in via di sviluppo. Annuncia, quindi, il proprio voto contrario sull'emendamento.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) annuncia il proprio voto favorevole rilevando che l'emendamento 3.46 introduce un elemento di novità, volto a favorire l'attività imprenditoriale, in accordo con la tradizionale linea di sviluppo della politica estera italiana nel bacino del Mediterraneo. Appare necessario incentivare le attività produttive e commerciali verso i Paesi della sponda Sud del Mediterraneo, dai quali provengono i maggiori flussi migratori verso l'Italia, anche per favorire programmi di cooperazione allo sviluppo. Osserva, inoltre, che l'impegno di spesa sufficiente ad avviare una sperimentazione appare modesto.

Il relatore D'ALI' (*NCD*) si dichiara disponibile a prendere in considerazione un ordine del giorno che recepisca i contenuti dell'emendamento 3.46.

Acquisito l'avviso favorevole del vice ministro FASSINA, l'emendamento 3.46 è trasformato nell'ordine del giorno G/1120/147/5, che risulta accolto dal Governo.

I relatori D'ALI' (*NCD*) e SANTINI (*PD*) esprimono parere favorevole sull'emendamento 3.58, mentre il vice ministro FASSINA esprime il proprio orientamento contrario.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) annuncia il proprio voto favorevole, sottolineando che l'emendamento 3.58 si propone di abrogare una disposizione recante oneri amministrativi e obblighi di conservazione di dati e scritture contabili, da ritenere soltanto come inutili gravami per gli imprenditori.

Il senatore BITONCI (*LN-Aut*) e la senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiedono di poter aggiungere la propria firma all'emendamento 3.58 ed entrambi auspicano che il Governo possa condividere misure che introducano semplificazioni negli oneri a carico degli imprenditori.

Anche la senatrice BONFRISCO (*PdL*) annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 3.58, poiché esso consentirebbe di abrogare un inutile obbligo di legge, che risponde all'illusione di considerare gli obblighi più gravosi di conservazione di dati come funzionali al contenimento dell'evasione fiscale. Gli esiti infruttuosi di tali aggravi contabili e amministrativi a carico delle imprese si desumono dal fatto che questi non hanno mai condotto all'incremento del gettito fiscale.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) ritiene opportuno accogliere l'emendamento e chiede che il Governo si risolva ad accettare l'abrogazione di un obbligo di legge inefficace per la lotta all'evasione fiscale.

Anche la senatrice BERTUZZI (*PD*) annuncia il proprio voto favorevole e considera cruciale rilievo abrogare gli obblighi amministrativi inutili che gravano in particolare sulla piccola imprenditoria agricola. Osserva che obiettivi simili sono perseguiti anche dalla proposta emendativa 18.91, a sua firma.

Dopo che il vice ministro FASSINA ha ribadito il proprio parere contrario, l'emendamento 3.58, posto ai voti, risulta approvato.

Acquisito l'avviso contrario dei relatori e del GOVERNO, l'emendamento 3.58a, posto in votazione, non è approvato.

Il PRESIDENTE esprime il proprio apprezzamento sull'emendamento 3.65, il quale si propone di modificare il regime di imposizione fiscale per le società agricole.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) chiede di poter aggiungere la propria firma e quella del senatore Uras all'emendamento 3.65 e annuncia il voto favorevole.

Anche la senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), nell'annunciare il proprio voto favorevole, chiede di sottoscrivere l'emendamento 3.65.

Posto ai voti con il parere favorevole dei relatori e del Governo, l'emendamento 3.65 risulta approvato.

Il relatore D'ALI' (*NCD*) propone di accantonare gli emendamenti 3.67 e 3.68, al fine di risolvere i problemi di copertura finanziaria di alcune delle disposizioni.

Il senatore CERONI (*PdL*) evidenzia il rilievo dell'emendamento 3.68 per gli interessi delle aziende termali. Inoltre sottolinea l'esiguo ammontare degli oneri di spesa derivanti dalle norme contenute nella proposta emendativa.

Anche la senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) ritiene che l'emendamento debba trovare accoglimento, anche al fine di sostenere un settore, quello delle aziende termali, che versa in condizioni di grave difficoltà.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) chiede di aggiungere la propria firma all'emendamento 3.67 e annuncia il proprio orientamento favorevole sulla proposta emendativa, volta a sostenere il settore termale di assoluto rilievo anche per sostenere l'offerta turistica sul territorio nazionale.

Gli emendamenti 3.67 e 3.68 sono accantonati.

Su invito del relatore D'ALI' (*NCD*), l'emendamento 9.161 viene ritirato.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) annunciaanunciare il proprio voto favorevole sull'emendamento 3.89, che persegue la "digitalizzazione" delle microimprese mediante l'istituzione di "buoni " del valore di diecimila euro e da emettere in concessione anche in favore delle imprese piccole e medie. La proposta emendativa è volta a incrementare la competitività dei soggetti in favore dei quali saranno concessi tali contributi.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) ritiene che la proposta emendativa 3.89 possa consentire alle imprese di piccole e medie dimensioni di colmare eventuali ritardi in tecnologia e innovazione che ne indeboliscono la competitività sul mercato.

Acquisito il parere contrario dei relatori e del Governo, l'emendamento 3.89, posto in votazione, non è approvato.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 3.92, e auspica in proposito che il Governo e i componenti della Commissione manifestino sensibilità. Si tratta, infatti, di una proposta che consentirebbe di orientare le risorse del Fondo speciale rotativo per la bonifica dall'amianto e per l'incentivazione alle energie rinnovabili, prevedendo nel dettaglio la sostituzione di ogni materiale per la copertura di edifici in cui sia presente l'amianto con pannelli e impianti fotovoltaici.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) manifesta il proprio favore sull'emendamento 3.92: esso consentirebbe di investire su un'attività di prevenzione e di riqualificazione dell'impiego dei materiali, anche al fine di garantire lo sviluppo di fonti di energia rinnovabili, e al contempo la tutela del diritto alla salute.

Anche il senatore VACCARI (*PD*) si dichiara favorevole all'emendamento 3.92. Tuttavia, consapevole di taluni profili problematici correlati alla copertura delle spese derivanti dalla proposta, chiede al senatore Uras di valutarne il ritiro e la trasformazione in un ordine del giorno.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) accede alla proposta del senatore Vaccari e trasforma l'emendamento 3.92 in un ordine del giorno, accolto dal Governo.

L'emendamento 3.100 (testo 2), ritirato dal proponente, è fatto proprio dal senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) e, dopo che i relatori ed il vice ministro FASSINA hanno espresso il loro parere contrario, viene posto in votazione e respinto.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), l'emendamento 3.102, posto in votazione con il parere contrario dei relatori e del Governo, non è approvato.

L'emendamento 3.122 viene riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato.

Posto ai voti con il parere favorevole dei relatori e del Governo, l'emendamento 3.122 (testo 2) è accolto, mentre le proposte emendative 3.124 e 3.127 sono ritirate.

Sull'emendamento 3.130 il relatore D'ALI' (*NCD*) chiarisce che la proposta ha riguardo alla medesima materia su cui insiste l'emendamento 3.1000 (testo 2), già esaminato dalla Commissione nella seduta di ieri. Si tratta della facoltà di attivazione, da parte di Cassa depositi e prestiti Spa, di strumenti volti ad

anticipare o acquisire crediti. Esso reca anche altre disposizioni concernenti le funzioni della stessa Cassa.

Su proposta dell'altro relatore SANTINI (*PD*), il senatore SANGALLI (*PD*) propone una modifica dell'emendamento 3.130, auspicando che il nuovo testo possa incontrare l'avviso favorevole dei relatori e del rappresentante del Governo.

Previo parere favorevole dei relatori e del vice ministro FASSINA, l'emendamento 3.130 (testo 2) è approvato.

Gli emendamenti 3.133 e 3.140 sono ritirati.

Il relatore SANTINI (*PD*) invita il proponente a ritirare l'emendamento 3.147.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) insiste perché l'emendamento sia posto in votazione, dal momento che tende a rafforzare l'efficacia del sostegno all'attività creditizia del Fondo centrale di garanzia.

Dopo che i relatori e il rappresentante del Governo hanno espresso il proprio parere contrario, l'emendamento 3.147, posto in votazione, è respinto.

Su proposta del relatore D'ALI' (*NCD*) è quindi accantonato l'emendamento 3.156.

Al fine di apportare eventuali correzioni al testo, è accantonato anche l'emendamento 3.164.

Contrari i relatori e il Governo, è posto in votazione e risulta respinto l'emendamento 3.172.

Sono quindi ritirati gli emendamenti 3.175 e 3.175a.

Si passa quindi agli emendamenti aggiuntivi all'articolo 3.

L'emendamento 3.0.8, della senatrice Bonfrisco, è accantonato e vi aggiungono la propria firma i presentatori degli emendamenti 3.0.4, 3.0.11, 3.0.12, 3.0.14 (testo 2), 3.0.18, 3.0.19, 3.0.33 e 3.0.39 i quali, invece, sono ritirati.

Sull'emendamento 3.0.25 il vice ministro FASSINA comunica l'intenzione del Governo di far confluire il testo della proposta emendativa nel decreto-legge di proroga di termini legislativi che sarà adottato dal Governo entro la fine dell'anno.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) svolge rilievi critici generali sulla natura del decreto-legge di proroga di termini, il quale costituisce ormai una sorta di atto normativo generale adottato ogni anno, che ha effetti negativi sulla certezza dell'ordinamento e sulla chiarezza del sistema normativo nel suo complesso.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) e il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) sostengono le ragioni della proroga delle concessioni di beni demaniali marittimi per attività di acquacoltura, contenuta nell'emendamento 3.0.25.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) ritiene che l'approvazione dell'emendamento 3.0.25 potrebbe sortire effetti positivi sulle attività economiche colpite dagli eventi calamitosi che si sono abbattuti nei giorni scorsi sul territorio sardo. Chiede quindi che l'emendamento possa trovare accoglimento nel testo della legge di stabilità senza che se ne rinvii l'entrata in vigore al momento dell'adozione del decreto-legge preannunciato dal vice ministro Fassina.

Il sottosegretario LEGNINI svolge un breve intervento per evidenziare che l'adozione del decreto-legge recante proroghe dei termini normativi costituisce un'esigenza indefettibile cui ciascun Governo non può sottrarsi, fermo restando che il contenuto del decreto-legge deve essere sottoposto a un'attenta valutazione in sede di conversione da parte delle Camere.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) evidenzia che il tema complessivo delle concessioni di aree demaniali deve essere affrontato senza timori e in modo definivo, sia per ciò che riguarda le attività di acquacoltura, sia per quanto attiene alle complesse questioni legate alle spiagge e al demanio marittimo in genere.

L'emendamento 3.0.25 viene quindi ritirato.

E' ritirato anche l'emendamento 3.0.26, nel presupposto che la questione interessata sarà discussa nell'ambito degli emendamenti all'articolo 9.

La senatrice FINOCCHIARO (*PD*) propone una riformulazione dell'emendamento 3.122. La proposta, nel suo complesso, è diretta a permettere (come già avviene in Francia) la costituzione di un fondo in relazione di atti compiuti dinanzi a notai quali le compravendite immobiliari, nel quale affluiscano le somme altrimenti ritenute dal notaio in attesa delle verifiche sui pubblici registri. Tale fondo potrà essere costituito presso istituti di credito, anziché presso la Cassa depositi e prestiti. I relativi interessi sarebbero destinati al sostegno delle piccole e medie imprese. La proponente ritiene che l'iniziativa, oltre a recuperare risorse, possa essere d'aiuto nella lotta all'evasione e al riciclaggio.

La proposta 3.122 (testo 2), posta ai voti con il parere favorevole dei relatori e del Governo, è accolta.

I proponenti riformulano l'emendamento 3.130 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Posto ai voti con il parere favorevole dei relatori e del Governo, l'emendamento 3.130 (testo 2) è accolto.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4, iniziando dalla proposta 4.1000 dei relatori e dai relativi subemendamenti.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) illustra il subemendamento 4.1000/21, sottolineando che un contributo ai lavori di restauro del Duomo di Milano rappresenterebbe un elemento importante per tutto il Paese, anche dal punto di vista simbolico e in considerazione della necessità di offrire il monumento in condizioni di piena fruibilità ai visitatori che raggiungeranno Milano per l'Esposizione universale del 2015.

Il relatore SANTINI (*PD*) intende precisare, a proposito del subemendamento 4.1000/2, che le risorse

prelevate dal programma di costruzione della ferrovia Torino-Lione saranno poi reintegrate dal Governo, così da evitare ripercussioni negative sui lavori.

Il vice ministro FASSINA conferma tale impegno.

Il PRESIDENTE ricorda, a tal proposito, che si tratterebbe di un'anticipazione di somme necessaria a rendere subito operativo l'intervento dell'ANAS a favore delle zone della Sardegna colpite dalla recente alluvione.

La senatrice CANTINI (*PD*) ritira il subemendamento 4.1000/8 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1120/149/5, pubblicato in allegato.

Il vice ministro FASSINA, previo parere favorevole dei RELATORI, accoglie a nome del Governo l'ordine del giorno.

La senatrice CANTINI (*PD*) ritira anche l'emendamento 4.46.

I senatori MILO (*FI-PdL XVII*) e BONFRISCO (*FI-PdL XVII*) ritirano le proposte 4.1000/9, 4.1000/10 e 4.1000/11.

Il senatore Luigi MARINO (*SCpI*) ritira il subemendamento 4.1000/12, trasformandola nell'ordine del giorno G/1120/150/5, pubblicato in allegato.

Il Vice ministro FASSINA accoglie l'ordine del giorno.

E' ritirato dal senatore CANDIANI (*LN-Aut*) il subemendamento 4.1000/21, trasformato nell'ordine del giorno G/1120/151/5 (pubblicato in allegato), accolto dal Governo.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) illustra il subemendamento 4.1000/23, diretto a favorire la realizzazione di opere pubbliche in regime di "partenariato" pubblico-privato, quale leva per la ripresa economica del Paese. Chiede, pertanto, una riflessione più approfondita affinché tale questione sia efficacemente affrontata dalla legge di stabilità.

Il PRESIDENTE nota che sulla medesima questione insistono gli emendamenti 4.164 e 4.165, e propone dunque di svolgere la discussione sul tema in un solo contesto.

Su invito dei relatori, la senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) ritira il subemendamento 4.1000/23, in quanto di contenuto analogo all'emendamento 4.165.

La senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*) dichiara di aggiungere anche la propria firma all'emendamento 4.165.

Il subemendamento 4.1000/1, posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del Governo, è respinto.

Viene poi posto in votazione, con il parere favorevole dei relatori e del Governo il subemendamento

4.1000/2, che risulta accolto.

Con successive votazioni la Commissione respinge i submendamenti 4.1000/3, 4.1000/4, 4.1000/5, 4.1000/6, 4.1000/7, 4.1000/13, 4.1000/14, 4.1000/15, 4.1000/16, 4.1000/17, 4.1000/18, 4.1000/20 e 4.1000/22, sui quali i relatori e il Governo avevano espresso parere contrario.

Viene inoltre posto ai voti con il parere favorevole dei relatori e del Governo il subemendamento 4.1000/19a, che risulta accolto.

Il PRESIDENTE osserva che il subemendamento 4.1000/19 può essere riferito all'articolo 6 anziché all'emendamento dei relatori.

La senatrice ZANONI (*PD*) pronuncia dichiarazione di voto contrario all'emendamento 4.1000 dei relatori, rilevando l'inopportunità di una sottrazione di risorse al TAV, con evidenti rischi di ripercussioni sull'andamento dei lavori.

Previa dichiarazione di voto contrario dei senatori COMAROLI (*LN-Aut*), BULGARELLI (*M5S*) e URAS (*Misto-SEL*), posto ai voti con il parere favorevole del Governo, è accolto l'emendamento 4.1000 nel testo risultante dall'approvazione dei subemendamenti 4.1000/2 e 4.1000/19a.

Si passa all'esame dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 4, già accantonati.

Sono ritirati gli emendamenti 4.1 (fatto proprio, in assenza dei proponenti, dal senatore DEL BARBA (*PD*)) 4.23-4.24 (testo 2), 4.34a (fatto proprio, in assenza dei proponenti, dalla senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*)), 4.106 (fatto proprio, in assenza dei proponenti, dal senatore MILO (*FI-PdL XVII*)) e 4.158 (testo 2).

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del Governo, è respinto l'emendamento 4.33.

Su richiesta del relatore D'ALI' (*NCD*), la senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 4.44, trasformandolo nell'ordine del giorno G/1120/152/5 (pubblicato in allegato), che viene poi accolto dal Governo.

Accogliendo l'invito del relatore D'ALI' (*NCD*), la senatrice CANTINI (*PD*) ritira l'emendamento 4.46.

La senatrice ZANONI (*PD*) ritira la proposta emendativa 4.60 e la riformula nell'ordine del giorno G/1120/153/5 (pubblicato in allegato), accolto dal Governo.

Il senatore MILO (*FI-PdL XVII*), in assenza dei proponenti, fa suo l'emendamento 4.93 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1120/154/5 (pubblicato in allegato), accolto dal Governo.

Il relatore D'ALI' (*NCD*) esprime parere favorevole sulla proposta 4.113.

Il vice ministro FASSINA, a nome del Governo, si dichiara contrario alla proposta emendativa, in quanto priva di copertura finanziaria. Invita pertanto a ritirarla e a trasformarla in un ordine del giorno.

Al riguardo, fa presente che la proposta copre tali oneri aumentando gli introiti derivanti dalle dismissioni immobiliari di cui all'articolo 10, comma 6, del disegno di legge. Si tratta però di una previsione sovrastimata e, quindi, di una copertura incongrua. Inoltre le stime del Governo evidenziano un costo superiore per l'intervento.

Il senatore Luigi MARINO (*SCpI*), accogliendo l'invito del Rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 4.113 e lo riformula nell'ordine del giorno G/1120/155/5 (pubblicato in allegato), accolto dal Governo.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) osserva che le proposte emendative prive di copertura finanziaria dovrebbero essere respinte e non trasformate in ordini del giorno, per non eludere surrettiziamente i vincoli di finanza pubblica.

Il relatore SANTINI (*PD*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.114 e 4.115 (testo 2), di tenore analogo. Si rimette comunque al Governo per una valutazione degli effetti finanziari.

Il vice ministro FASSINA propone di accantonare gli emendamenti 4.114 e 4.115 (testo 2).

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) segnala che l'emendamento 4.115 (testo 2), con una spesa contenuta, è diretto a favorire il completamento della piattaforma logistica nazionale (PLN), che garantirà il potenziamento dei servizi digitali integrati per l'autotrasporto, con nuovo slancio al settore e riduzione degli oneri connessi per la finanza pubblica.

Il senatore SANGALLI (*PD*) si associa alle considerazioni della senatrice Lanzillotta, richiamando l'analogo emendamento 4.114 a sua firma.

Gli emendamenti 4.114 e 4.115 (testo 2) sono accantonati.

Rispondendo ad una richiesta di chiarimenti della senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*), il presidente AZZOLLINI precisa che gli interventi preannunciati dal Governo a favore del settore dell'autotrasporto, più che a un aumento di risorse, saranno volti a ripristinare la dotazione del Fondo per l'autotrasporto per il 2014 ai livelli dell'anno precedente.

Sono poi accantonati gli emendamenti 4.4 e 4.97 (cui aggiungono la firma i senatori PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e BRUNO (*FI-PdL XVII*)).

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore D'ALI' (*NCD*) e del Governo, è approvato l'emendamento 4.66.

Il relatore SANTINI (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 4.120.

Il vice ministro FASSINA si dichiara favorevole, a condizione che la proposta sia riformulata allo scopo di renderla più compatibile con il quadro finanziario di riferimento.

Il senatore D'ALI' (*NCD*), in qualità di primo firmatario dell'emendamento 4.120, lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato dal Rappresentante del Governo.

La proposta 4.120 (testo 2), posta ai voti con il parere favorevole del relatore SANTINI (*PD*) e del Governo, risulta quindi approvata.

Il relatore SANTINI (*PD*) si rimette al Governo sull'emendamento 4.122.

Il vice ministro FASSINA esprime parere contrario.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) segnala che l'emendamento è volto ad aumentare gli stanziamenti per le reti di nuova generazione, essenziali per la piena attuazione dell'Agenda digitale in Italia. In ogni caso, auspica l'accoglimento di un ordine del giorno da lei presentato sullo stesso tema.

Posto ai voti, l'emendamento 4.122 è respinto.

Su proposta del relatore D'ALI' (*NCD*), l'emendamento 4.136 è accantonato, intendendosi riferito all'articolo 11.

Con il parere favorevole del relatore SANTINI (*PD*), su proposta del Rappresentante del Governo, è accantonato anche l'emendamento 4.151.

Il relatore SANTINI (*PD*) ritiene opportuno che l'emendamento 4.164 sia accantonato per essere esaminato insieme all'emendamento 4.165 di analogo contenuto.

La senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*) aggiunge la firma all'emendamento 4.164, che viene quindi accantonato.

Su invito del relatore SANTINI (*PD*), il senatore MILO (*FI-PdL XVII*) fa proprio l'emendamento 4.170 e lo riformula in un testo 2, che viene quindi accantonato.

Il relatore SANTINI (*PD*) si dichiara favorevole all'emendamento 4.171 (testo 2).

Il vice ministro FASSINA ne chiede l'accantonamento.

L'emendamento 4.171 (testo 2) è accantonato.

Il relatore D'ALI' (*NCD*) osserva che l'emendamento 4.172 riproduce una norma già vigente. Esprime pertanto parere contrario, invitando al ritiro.

Il senatore MILO (*FI-PdL XVII*) precisa che l'emendamento 4.172 è diretto a fornire un'interpretazione autentica dato che in proposito vi sono notevoli difformità interpretative.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) osserva che l'emendamento interviene sui limiti di "cubatura" per le costruzioni abusive in sanatoria e avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per materia.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del Governo, l'emendamento 4.172 è respinto.

Posto ai voti con il parere favorevole dei relatori e del Governo, è accolto l'emendamento 4.174 (testo 2).

Il relatore D'ALI' (*NCD*) si rimette al Governo sulla proposta emendativa 4.0.7.

Il vice ministro FASSINA esprime parere contrario.

Il senatore VACCARI (*PD*) chiede di accantonare l'emendamento al fine di consentirne una riformulazione. Sottolinea l'importanza della disposizione, volta a razionalizzare il sistema delle concessioni autostradali nel "corridoio del Brennero", per consentire gli investimenti necessari in tempi rapidi.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) condivide la proposta di accantonamento. Osserva che l'emendamento introduce un metodo virtuoso che, se adottato, potrebbe razionalizzare il sistema delle concessioni autostradali non solo nei territori direttamente interessati, ma anche nel resto del Paese.

Il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) si dichiara favorevole all'accantonamento ai fini di una migliore valutazione della proposta, della quale sottolinea l'importanza.

La senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*) condivide la richiesta di accantonamento, sottolineando che la proposta emendativa ha un sostegno esteso fra molte formazioni politiche. Essa introduce un metodo di gestione più flessibile delle concessioni autostradali, consentendone l'unificazione, al fine di facilitare la raccolta di capitali per gli investimenti destinati allo sviluppo della rete.

I senatori COMAROLI (*LN-Aut*) e DIVINA (*LN-Aut*) aggiungono la firma all'emendamento 4.0.7.

Il presidente AZZOLLINI dispone l'accantonamento della proposta 4.0.7. Sottolinea, tuttavia, che la stessa ha effetti finanziari di notevole portata e, pertanto,si rende necessaria la predisposizione della relazione tecnica.

Il relatore D'ALI' (*NCD*) chiede di accantonare l'emendamento 4.0.12, per una migliore valutazione.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) censura il contenuto della proposta emendativa 4.0.12, che prevede incentivi per la realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero per la ristrutturazione di quelli esistenti. Si tratta di una disposizione che, a suo avviso, favorisce la speculazione edilizia e che, per di più, reca oneri non coperti per la finanza pubblica.

Il vice ministro FASSINA si dichiara favorevole all'accantonamento.

L'emendamento 4.0.12 è quindi accantonato.

Con il parere contrario dei Relatori e del Rappresentante del Governo, sono poi posti in votazione e respinti gli emendamenti 4.13, 4.15a, 4.45, 4.58, 4.61 (testo 2), 4.87, 4.124, 4.128 (testo 2), 4.154,

4.161, 4.184 e 4.0.5.

Il senatore MILO (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 4.0.18.

Il PRESIDENTE propone quindi di proseguire i lavori della Commissione nella giornata di domani, a partire dalle ore 15,30. Invita i relatori e i rappresentanti del Governo a presentare eventuali nuovi emendamenti entro le ore 13 di domani. Richiama l'attenzione dei rappresentanti del Governo sulla necessità che le relazioni tecniche agli emendamenti nuovi, nonché le relazioni tecniche che debbono ancora essere acquisite dalla Commissione, siano trasmesse entro le ore 18 di domani. Propone inoltre di fissare, per le ore 18 di domani, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti ai nuovi emendamenti dei relatori e del Governo. Informa infine che i relatori e i rappresentanti del Governo potranno presentare eventualmente propri emendamenti, oltre il termine delle ore 13 di domani, solo qualora le proposte riprendano degli argomenti già affrontati negli emendamenti fino ad ora accantonati.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) sottolinea l'opportunità che i rappresentanti del Governo evitino di diffondere agli organi di stampa notizie circa l'approvazione di emendamenti da parte della Commissione prima che l'approvazione stessa abbia luogo.

Il PRESIDENTE dichiara di condividere pienamente l'osservazione del senatore Uras e rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI E DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna, già convocata alle ore 20,30, non avrà luogo, come pure la seduta antimeridiana di domani, già convocata per le ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20,45.

ORDINI DEL GIORNO, SUBEMENDAMENTI E EMENDAMENTI
N. 1120

G/1120/146/5
MILO, PAOLO ROMANI, GASPARRI, BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, MALAN, GIBIINO,

SCAVONE, AZZOLLINI
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 3.4.
G/1120/147/5
D'ONGHIA
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 3.46.
G/1120/148/5
URAS, DE PETRIS
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 3.92.
G/1120/149/5
CANTINI
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)",
premesso che:
l'art. 4 del presente disegno di legge affronta specifiche tematiche concernenti le infrastrutture ferroviarie;
considerato che:
un sistema di mobilità pubblica moderna ed efficiente rappresenta un obiettivo strategico per la costruzione di politiche tese a promuovere sviluppo sostenibile, strategie di crescita economica e di progresso sociale, migliori condizioni di tutela della salute dei cittadini;
sono 2 milioni e 903 mila, i pendolari che utilizzano quotidianamente in Italia i servizi su rotaia: a dirlo è il rapporto «Pendolaria 2012» di Legambiente, che dal 2007 ad oggi ha registrato un incremento del 20 per cento del numero dei viaggiatori giornalieri italiani;
in Toscana la tratta ferroviaria Siena-Empoli-Firenze rappresenta il più importante collegamento tra Siena e una parte dell'area metropolitana di Firenze con la rete nazionale, nel corso degli scorsi anni si è investito sul potenziamento della linea, con un lavoro infrastrutturale con un raddoppio della ferrovia di 27 chilometri sui 63 di estensione, in parte con fondi privati, fondamentale per il miglioramento complessivo del servizio è realizzare gli 11 chilometri di raddoppio della linea ferroviaria nella provincia di Firenze fra Granaiolo ed Empoli;
questo raddoppio, considerato una delle priorità infrastrutturali della Regione Toscana nell'Intesa generale quadro tra Governo e Regione Toscana per il congiunto coordinamento e la realizzazione delle infrastrutture strategiche, consentirebbe di spostare il traffico pendolare dall'automobile al treno nella provincia di Firenze e Siena e al contempo di migliorare il collegamento ferroviario esistente della città di Siena, della parte della sua provincia più industrializzata e popolosa, dell'area fiorentina con le infrastrutture ferroviarie nazionali facendo da volano all'economia locale sia manifatturiera che turistica;
impegna il Governo:
a stanziare nei prossimi provvedimenti i fondi necessari per il raddoppio della tratta ferroviaria Granaiolo-Empoli sull'asse ferroviario Firenze-Empoli-Siena.
G/1120/150/5
LUIGI MARINO, OLIVERO, MANASSERO, MAURIZIO ROSSI
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto del subemendamento 4.1000/12.
G/1120/151/5
CANDIANI, COMAROLI, BITONCI
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto del subemendamento 4.1000/21.
G/1120/152/5

BERNINI, PAOLO ROMANI, GASPARRI, BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, MALAN, GIBIINO

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto del subemendamento 4.44.

G/1120/153/5

STEFANO ESPOSITO, BORIOLI, ZANONI

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto del subemendamento 4.60.

G/1120/154/5

SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI, NACCARATO, MANDELLI, MILO

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto del subemendamento 4.93.

G/1120/155/5

SUSTA, LUIGI MARINO, FAVERO, BORIOLI

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto del subemendamento 4.113.

3.2000/1

GIBIINO, BONFRISCO, MALAN, MANDELLI, CERONI, MILO

All'emendamento 3.2000, comma 1, capoverso «8-*bis*», *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «I predetti contributi non si intendono destinati a società le cui quote di appartenenza dello Stato, a vario titolo, siano oggetto di procedure di dismissione».

3.2000/2

URAS, DE PETRIS

All'emendamento 3.2000, comma 2, sostituire i capoversi 13 e 13-bis *con il seguente:*

«13. Per gli anni dal 2014 al 2024 nel saldo finanziario in termini di competenza mista, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerati per un importo di 80 milioni di euro, per il 2014, di 200 milioni di euro, per il 2015 e di 340 milioni di euro per ciascun anno dal 2016 fino al 2024, i pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni per gli investimenti in riqualificazione delle periferie attraverso piani di recupero; interventi di salvaguardia dell'assetto idrogeologico dei territori; messa in sicurezza degli edifici scolastici; recupero, salvaguardia e sviluppo del patrimonio artistico e ambientale; interventi di risanamento delle reti di distribuzione delle acque potabili; potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo regionale e al trasporto su ferro; interventi di risparmio energetico attraverso l'utilizzo delle energie rinnovabili. Per le finalità di cui al periodo precedente sono autorizzati contributi ventennali di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, di 120 milioni di euro a decorrere dal 2015 e di 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico».

3.2000/3

URAS, DE PETRIS

All'emendamento 3.2000, comma 2, sostituire i capoversi 13 e 13-bis *con il seguente:*

«13. Al fine dell'ulteriore finanziamento del Fondo per le non autosufficienze, è autorizzata la spesa, di 80 milioni di euro, per il 2014, di 200 milioni di euro, per il 2015 e di 340 milioni di euro, per ciascun anno dal 2016 fino al 2024. Per le finalità di cui al periodo precedente sono autorizzati contributi ventennali di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, di 120 milioni di euro a decorrere dal 2015 e di 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico».

3.2000/4

URAS, DE PETRIS

All'emendamento 3.2000, comma 2, sostituire i capoversi 13 e 13-bis *con il seguente:*

«13. All'articolo 6, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 sopprimere le seguenti parole: ", qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria. Agli oneri derivanti dall'applicazione della norma di cui al periodo precedente si provvede a valere sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico"».

3.2000/5

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS

*All'emendamento 3.2000, comma 2, sostituire i capoversi 13 e 13-*bis *con il seguente:*

«13. Al fine del rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga è autorizzata la spesa, di 80 milioni di euro, per il 2014, di 200 milioni di euro, per il 2015 e di 340 milioni di euro per ciascun anno dal 2016 fino al 2024, a valere sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico».

3.2000/6

URAS, DE PETRIS

All'emendamento 3.2000, comma 2, sostituire il capoverso 13 con il seguente:

«13. Presso il Ministero dell'economia è istituito il "fondo speciale rotativo per la bonifica dall'amianto e l'incentivazione alle energie rinnovabili", destinato a finanziare gli interventi di sostituzione di ogni tipo di copertura in cui sia presente l'amianto realizzati da imprese o singole famiglie ovvero condomini, esclusivamente con impianti fotovoltaici. Per le finalità di cui al periodo precedente sono autorizzati contributi ventennali di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, di 120 milioni di euro a decorrere dal 2015 e di 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico».

*Conseguentemente, al capoverso 13-*bis*, sopprimere il primo periodo.*

3.2000/7

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS

All'emendamento 3.2000, comma 2, sostituire il capoverso 13 con il seguente:

«13. Per il finanziamento e l'implementazione dei servizi socio educativi per la prima infanzia al fine di incrementare la presa in carico degli utenti di detti servizi, per la realizzazione di nuovi asili nido pubblici, nonché per la manutenzione e la messa in sicurezza degli asili nido pubblici esistenti sono autorizzati contributi ventennali di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, di 120 milioni di euro a decorrere dal 2015 e di 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza qualificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al al periodo precedente, e le modalità di ripartizione delle risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

*Conseguentemente, al capoverso 13-*bis*, sopprimere il primo periodo.*

3.2000/8

DE CRISTOFARO, URAS, DE PETRIS

All'emendamento 3.2000, comma 2, sostituire il capoverso 13 con il seguente:

«13. È istituito un apposito fondo presso il Ministero della tutela dell'ambiente e del mare con una dotazione di 70 milioni di euro nell'anno 2014, di 190 milioni di euro nel 2015 e di 330 milioni di euro per ciascun anno dal 2016 fino al 2024 da destinare ad interventi suIl'emergenza "terra dei fuochi" in Campania. Agli oneri derivanti dall'applicazione della norma di cui al periodo precedente sono autorizzati contributi ventennali di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, di 120 milioni di euro a decorrere dal 2015 e di 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico».

*Conseguentemente, al capoverso 13-*bis*, sopprimere il primo periodo.*

3.2000/9

DE PETRIS, URAS

All'emendamento 3.2000, comma 2, sostituire il capoverso 13 con il seguente:

«13. Al fine di incrementare la dotazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale nelle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono autorizzati contributi ventennali di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, di 120 milioni di euro a decorrere dal 2015 e di 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico».

Conseguentemente, al capoverso 13-bis*, sopprimere il primo periodo.*

3.2000/10

CERVELLINI, URAS, DE PETRIS

All'emendamento 3.2000, comma 2, sostituire il capoverso 13 con il seguente:

«13. Al fine di assicurare il completamento e il raddoppio della linea ferroviaria La Spezia Parma, la cosiddetta Pontremolese, sono autorizzati contributi ventennali di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, di 120 milioni di euro a decorrere dal 2015 e di 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico».

Conseguentemente, al capoverso 13-bis*, sopprimere il primo periodo.*

3.2000/11

DE PETRIS, URAS

All'emendamento 3.2000, comma 2, sostituire il capoverso 13 con il seguente:

«13. Al fine di finanziare gli interventi tecnici necessari al raddoppio della prima tratta ferroviaria Roma-Avezzano, della linea nazionale Roma Pescara, sono autorizzati contributi ventennali di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, di 120 milioni di euro a decorrere dal 2015 e di 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico».

Conseguentemente, al capoverso 13-bis*, sopprimere il primo periodo.*

3.2000/12

DE PETRIS, URAS

All'emendamento 3.2000, comma 2, sostituire il capoverso 13 con il seguente:

«13. Al fine dell'ulteriore incremento delle risorse relative al dissesto idrogeologico sono autorizzati contributi ventennali di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, di 120 milioni di euro a decorrere dal 2015 e di 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico».

Conseguentemente, al capoverso 13-bis*, sopprimere il primo periodo.*

3.2000/13

DE PETRIS, URAS

All'emendamento 3.2000, comma 2, sostituire il capoverso 13 con il seguente:

«13. Al fine di ricostituire il Fondo per la Mobilità sostenibile sono autorizzati contributi ventennali di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, di 120 milioni di euro a decorrere dal 2015 e di 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, sullo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico».

Al capoverso 13-bis*, sopprimere il primo periodo.*

3.2000/14

URAS, DE PETRIS

All'emendamento 3.2000, comma 2, capoverso 13, sostituire le parole: «40 milioni» *con le seguenti:* «20 milioni»; *sostituire le parole:* «110 milioni» *con le seguenti:* «60 milioni»; *sostituire le parole:* «140 milioni» *con le seguenti:* «80 milioni».

Al capoverso 13-bis*, sopprimere il primo periodo.*

Conseguentemente è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'esercizio

2014, 120 milioni per l'esercizio 2015 e 200 milioni di euro a partire dall'esercizio 2016 fino al 2024, denominato "Fondo di tutela archeologica dall'erosione costiera" al fine di finanziare un piano straordinario per la conservazione del patrimonio archeologico, finalizzato prioritariamente alla salvaguardia e messa in sicurezza dei territori prospicienti le aree costiere e a tutela dell'incolumità pubblica di visitatori e maestranze. Il piano, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto col Ministro dei beni e attività culturali e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, individua gli interventi urgenti, necessari e i soggetti che vi provvedono e le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento. Gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

3.2000/15

GIBIINO, BONFRISCO, MALAN, MANDELLI, CERONI, MILO

All'emendamento 3.2000, comma 2, ai capoversi 13 e 13-bis*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«I predetti contributi non si intendono destinati a società le cui quote di appartenenza dello Stato, a vario titolo, siano oggetto di procedure di dismissione».

3.2000/16

RUTA

Dopo il comma 13-quater*, inserire il seguente:*

«13-*quinquies*. Gli interventi di cui ai capitoli di parte corrente 1644 e 7232 ? Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ? sono estesi ai servizi ambientali effettuati in convenzione con le associazioni nazionali riconosciute della pesca dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Il 10% di tali risorse è destinato alle finalità del presente comma».

4.1000/1

CIOFFI, SCIBONA, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI

All'emendamento 4.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al comma 1, dopo le parole: "335 milioni di euro per l'anno 2014" aggiungere le seguenti: "e di 100 milioni di euro per l'anno 2015" e aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Alle esigenze riferite all'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle assegnazioni a favore dell'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228".

Conseguentemente, alla Tabella E, missione Sostegno allo sviluppo del trasporto, programma Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali, *voce* Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, settore 11 punto 1.2, Art. 1, comma 208, Nuova linea ferroviaria Torino-Lione (1.2 ? cap. 7532/p) *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione
2015:
CP: ? 100.000;
CS: ? 100.000.

4.1000/2

FLORIS, CHIAVAROLI

All'emendamento n. 4.1000, al comma 1, sostituire le parole: «e di 100 milioni di euro per l'anno 2015» *con le seguenti:* «e di 150 milioni di euro per l'anno 2015» *e sostituire le parole:*

«Riduzione:
2015:
CP: ? 100.000;
CS: ? 100.000».
con le seguenti:
«Riduzione:
2015:

CP: ? 150.000;
CS: ? 150.000.

4.1000/3

CERVELLINI, URAS, DE PETRIS

All'emendamento 4.1000, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «a quelle già definite» *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «ad interventi di messa in sicurezza idraulica e idrogeologica della strada statale n. 1 Aurelia, gravemente danneggiata dagli eventi alluvionali del 12 novembre 2012».

4.1000/4

CIOFFI, SCIBONA, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI

All'emendamento 4.1000, al comma 3, sostituire le parole da: «Conseguentemente,» *fino, alla fine del comma con le seguenti:* «Conseguentemente al comma 8, primo periodo, *sostituire le parole:* "200 milioni di euro per l'anno 2014" *con le seguenti:* "249 milioni di euro per l'anno 2014".

4.1000/5

CIOFFI, SCIBONA, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI

All'emendamento 4.1000, sopprimere il comma 4.

4.1000/6

CIOFFI, SCIBONA, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI

All'emendamento 4.1000, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-*bis.* Alla Tabella E sono apportate le seguenti modificazioni:

Missione: Infrastrutture pubbliche e logistica
Programma: Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali
Amministrazione: Infrastrutture e dei trasporti
decreto-legge n. 98 del 2011: disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:
Articolo 32 comma 1 punto 1: fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali e relativo ad opere di interesse strategico
(Set. 27) Interventi Diversi (1.2 ? Cap. 7514)
Riduzione
2014:
CP: ? 8.000;
CS; ? 8.000.
Missione: Diritto alla mobilità
Programma: Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale
Amministrazione: Infrastrutture e dei Trasporti
Decreto-Legge N. 83 Del 2012: Misure Urgenti Per La Crescita Del Paese.
Art. 17-*Septies* Comma 8: Fondo Per Il Finanziamento Del Piano
Nazionale Infrastrutturale Per La Ricarica Dei Veicoli Elettrici
(Set. 11) Interventi Nel Settore Dei Trasporti (1.2 ? Cap. 7119)
Aumento
2014:
CP: + 8.000;
CS: + 8.000.

4.1000/7

URAS, DE PETRIS

All'emendamento 4.1000, sopprimere il comma 5

4.1000/8

CANTINI

All'emendamento 4.1000, al comma 5 inserire, in fine, il seguente: «5-*ter* Per la progettazione esecutiva dell'intervento del raddoppio della tratta ferroviaria Granaiolo-Empoli sull'asse ferroviario

Firenze-Empoli-Siena, prevista dall'Intesa generale quadro tra Governo e Regione Toscana, è autorizzata la spesa di 500 mila euro per l'anno 2014

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle economie e finanze *apportare le seguenti modificazione in diminuzione:*

2014: ? 500».

4.1000/9

MILO, BONFRISCO, MALAN, MANDELLI, CERONI, GIBIINO

All'emendamento 4.1000, al comma 5, dopo il capoverso 5-bis, aggiungere il seguente:

«5-*ter.* È autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 22 milioni di euro per l'adeguamento e messa in sicurezza della SS 366 Graniano-Agerola-Amalfi, nonché per la realizzazione della variante al centro abitato del Comune di Pimonte (NA).»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 22.000.

4.1000/10

MILO, BONFRISCO, MALAN, MANDELLI, CERONI, GIBIINO

All'emendamento 4.1000, al comma 5, dopo il capoverso 5-bis *aggiungere il seguente:*

«5-*ter*. È autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 18 milioni di euro per l'adeguamento e completamento della SS 163 della Penisola Sorrentina».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 18.000.

4.1000/11

BONFRISCO, MILO, MALAN, MANDELLI, CERONI, GIBIINO

All'emendamento 4.1000, al comma 5, dopo il capoverso 5-bis *aggiungere il seguente:*

«5-*ter*. È autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 50 milioni di euro per l'adeguamento e messa in sicurezza della strada statale Transpolesana (SS 434)».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 50.000.

4.1000/12

LUIGI MARINO, OLIVERO, MANASSERO, MAURIZIO ROSSI

All'emendamento 4.1000,dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

"7-*bis* Per la manutenzione e messa in sicurezza della linea ferroviaria Torino-Cuneo-Ventimiglia-Nizza è autorizzata la spesa di 27 milioni di euro per l'anno 2014"».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 11, sostituire le parole: «56.000.000 per l'anno 2014» *con le seguenti:* «29.000.000 per l'anno 2014».

4.1000/13

CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, BERTOROTTA, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 4.1000, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Dopo il comma 8, inserire il seguente:

"8-*bis*. Al fine di accelerare gli interventi relativi alla realizzazione di linee tranviarie e metropolitane in aree urbane, il CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, con apposita delibera, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli interventi da revocare ai sensi dell'articolo 32, commi da 2 a 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2001, n. 111, nonché quelli .finanziati dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211 sul sistemi di trasporto rapido di massa che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono stati affidati con apposito bando di gara. Il Cipe finalizza le risorse rinvenienti dalle revoche di cui al periodo precedente, che confluiscono in apposita sezione del Fondo

istituito ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2001, n. 111"».

4.1000/14

CIOFFI, SCIBONA, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI

All'emendamento 4.1000, al comma 6, capoverso «8-*bis*», nel primo periodo, sostituire le parole: «30 marzo 2014» *con le seguenti:* «30 luglio 2014».

4.1000/15

CIOFFI, SCIBONA, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI

All'emendamento 4.1000, al comma 6, capoverso «8-bis», *sopprimere il secondo periodo.*

4.1000/16

CROSIO, COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 4.1000, al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione del sistema tramviario di Verona».

4.1000/17

CROSIO, COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 4.1000, al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , ad esclusione della linea 1 e 2 della metropolitana di Torino».

4.1000/18

CROSIO, COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 4.1000, al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione di entrambi i lotti della metropolitana M4 di Milano, Linate-Lorenteggio, funzionali all'evento Expo 2015».

4.1000/19

MUCCHETTI, MATTEOLI, RANUCCI, CHIAVAROLI

All'emendamento 4.1000, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. Al fine di assicurare il mantenimento di adeguate capacità attrattive al sistema nautico nazionale, al n. 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole "e successive modificazioni" inserire le seguenti: "e presso porzioni di specchi acquei e piazzali appositamente attrezzati per la sosta e il pernottamento dei turisti all'interno delle unità da diporto".

6-*ter*. All'onere di cui al comma 6-*bis*, valutato in 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede apportando alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: ? 8.000;
2015: ? 8.000;
2016: ? 8.000».

4.1000/19a

CHIAVAROLI

All'emendamento 4.100, dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 32, commi 2 e 3 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la parola: "2008" è sostituita dalla seguente: "2010"».

4.1000/20

CENTINAIO, COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 4.1000, al comma 7, capoverso 11-bis*, aggiungere in fine le seguenti parole:*
«È abrogato il comma 26-*ter* della legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni e integrazioni».
Conseguentemente, dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:
«Art. 10-*bis*.1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica

(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009:, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa dei 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento del risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle Indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi».

4.1000/21

CANDIANI, COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 4.1000, al comma 7, capoverso 11-ter*, aggiungere in fine le seguenti parole:* «Quota parte dei predetti stanziamenti, almeno pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, è destinata ai necessari interventi conservativi e manutentivi del Duomo di Milano, in favore della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano».

4.1000/22

CENTINAIO, COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 4.1000, al comma 7, capoverso 11-ter*, aggiungere in fine le seguenti parole:* «Quota parte dei predetti stanziamenti sono destinati alla ristrutturazione della Certosa di Pavia».

4.1000/23

LANZILLOTTA, D'ONGHIA

All'emendamento 4.1000, al comma 7, dopoi l capoverso 11-ter, aggiungere il seguente:

«11-*quater*. All'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "di rilevanza strategica nazionale" sono sostituite dalle parole: "previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche", e il numero "200" è sostituito con il numero "50";

b) al comma 2, le parole comprese tra "individua" e "determinate" sono sostituite con le parole "determina in relazione alla specifica infrastruttura considerata";

c) al comma 2-*ter*, le parole "di rilevanza strategica nazionale" sono sostituite dalle parole "previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche" e il numero "200" è sostituito con il numero "50"».

3.8 (testo 2)

TARQUINIO, PAOLO ROMANI, GASPARRI, BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, MALAN, GIBIINO, CHIAVAROLI, CANDIANI, COMAROLI

Al comma 3 dopo le parole: «servizi di trasporto pubblico locale» *aggiungere le seguenti:* «ivi compreso l'utilizzo dei veicoli a trazione elettrica».

3.42 (testo 2)

PIGNEDOLI, DEL BARBA, ALBANO, BERTUZZI, SCALIA, VALENTINI

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con riserva di destinazione di quota fino al 40 per cento dell'importo dell'incremento alle imprese del settore agroalimentare che si aggregano per finalità di promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati esteri, attraverso strutture associative

che sviluppino competenze, strumenti ed occupazione nel campo dell'internazionalizzazione delle imprese».

3.122 (testo 2)

FINOCCHIARO, DE MONTE, LO MORO, MALAN

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-*bis*. Il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato:
a) tutte le somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi, nonché a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, in relazione agli atti dallo stesso ricevuti e/o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare, ovvero in relazione ad attività e prestazioni per le quali lo stesso sia delegato dall'autorità giudiziaria;
b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel Registro delle Somme e dei Valori di cui alla legge n.64/1934, comprese le somme dovute a titolo di imposta in relazione a dichiarazioni di successione;
c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione delle spese condominiali non pagate e/o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione, di contratti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende.
15-*ter*. La disposizione di cui al comma 15-*bis* non si applica agli importi inferiori ad euro 100.000 e per la parte di prezzo o corrispettivo oggetto di dilazione; si applica in relazione agli importi versati contestualmente alla stipula di atto di quietanza. Sono esclusi i maggiori oneri notarili.
15-*quater*. Gli importi depositati presso il conto corrente di cui comma 15-*bis* costituiscono patrimonio separato. Dette somme sono escluse dalla successione del notaio e altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono assolutamente impignorabili a richiesta di chiunque ed assolutamente impignorabile ad istanza di chiunque è altresì il credito al pagamento o alla restituzione della somma depositata.
15-*quinquies*. Eseguita la registrazione e la pubblicità dell'atto ai sensi della normativa vigente, e verificata l'assenza di formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto e da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a titolo di prezzo o corrispettivo. Se nell'atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo l'avveramento di un determinato evento o l'adempimento di una determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le parti, che l'evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta. Gli interessi sulle somme depositate, al netto delle spese di gestione del servizio, sono finalizzate a rifinanziare i fondi di credito agevolato, riducendo i tassi della provvista dedicata, destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, individuati dal decreto di cui al comma 15-*sexies*.
15-*sexies*. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia, sentito il parere del Consiglio nazionale del Notariato, sono definiti termini, condizioni e modalità di attuazione dei commi da 15-*bis* a 15-*quinquies* anche con riferimento all'esigenza di definire condizioni contrattuali omogenee applicate ai conti correnti dedicati».

3.130 (testo 2)

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. All'articolo 11, comma 12-*quater* del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito

con modificazioni dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99, sono soppresse le seguenti parole: "La garanzia dello Stato di cui al comma 12-*ter* cessa al momento della ristrutturazione di cui al presente comma".

4.120 (testo 2)

D'ALÌ, GIBIINO, CERONI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. A titolo di compensazione parziale dei danni economici subiti dalla Società di gestione dell'Aeroporto di Trapani Birgi per le limitazioni imposte alle attività aeroportuali civili dalle operazioni militari conseguenti all'applicazione della risoluzione 1973 dell'ONU, i diritti di cui all'articolo 1, lettera *a)*, della legge 5 maggio 1976, n. 324, introitati dalla medesima società di gestione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nello stato di previsione del Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 4-*bis*, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.».

4.170 (testo 2)

BRUNO, PAOLO ROMANI, GASPARRI, BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, MALAN, GIBIINO

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«12. Al fine del completamento degli schemi idrici del Mezzogiorno il soggetto giuridico di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è autorizzato all'utilizzo dei contributi pluriennali autorizzati dall'articolo 2, comma 257, della legge n. 244 del 2007.»

1.3.2.1.24. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 121 (pom.) del 23/11/2013

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

SABATO 23 NOVEMBRE 2013
121ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
indi del Vice Presidente
SANGALLI

Intervengono i vice ministri dell'economia e delle finanze Fassina e Casero e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Baretta, il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Guerra e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Legnini.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

(1121) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016***

- (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016
- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

(1120) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI comunica che sono stati presentati dai relatori gli emendamenti 4.3000,

6.1000, 6.2000, 6.3000, 6.4000, 6.5000, 6.0.1000, 7.1000, 7.2000, 9.2000, 9.3000, 9.4000, 9.5000, 9.6000, 10.2000, 10.3000, 10.0.1000, 11.1000, 12.1000, 14.1000 e 17.0.1000, pubblicati in allegato.

Sono stati altresì presentati dal Governo gli emendamenti 4.2000, 9.1000, 10.1000, 13.1000, 15.1000 e 18.1000, anch'essi pubblicati in allegato. Propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 12 di domani, domenica 24 novembre.

Comunica, inoltre, che è stato presentato l'ordine del giorno G/1120/160/5 (pubblicato in allegato), sullo stesso tema dell'emendamento 5.90, che è accolto dal Governo.

Avverte, infine, che sono stati presentati gli ordini del giorno G/1120/156/5 e G/1120/170/5, pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5, già accantonati.

Il relatore D'ALI' (*NCD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 5.8, a condizione che sia riformulato aggiungendo, in fine, le parole: "ove esistano progetti immediatamente cantierabili compatibili con le finalità della norma".

Il vice ministro FASSINA esprime un parere conforme.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) ritiene che il riferimento alle finalità della norma, proposto dal relatore D'Alì, sia troppo generico.

Il senatore MILO (*FI-PdL XVII*) riformula l'emendamento 5.8, secondo le indicazioni del relatore, in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) chiede rassicurazioni sulla circostanza che l'eventuale approvazione dell'emendamento 5.8 (testo 2) non pregiudichi la disponibilità delle risorse attribuite alla Sardegna per fronteggiare le conseguenze delle gravi calamità recenti.

Il relatore D'ALI' (*NCD*), assicura che il contenuto dell'emendamento 5.8 (testo 2) non interferisce in alcun modo con quelle disponibilità finanziarie.

Posto ai voti con il parere favorevole dei relatori e del Governo, l'emendamento 5.8 (testo 2) è approvato.

Il relatore D'ALI' (*NCD*) e il vice ministro FASSINA esprimono parere contrario sugli emendamenti 5.12, 5.15, 5.28, 5.49, 5.53, 5.55 e 5.59.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 5.12, sostenendo la necessità di escludere dalle limitazioni del patto di stabilità interno le spese volte a prevenire il rischio idrogeologico.

Il vice ministro FASSINA, pur riconoscendo la rilevanza e l'attualità del tema, dichiara che l'attuale situazione del bilancio dello Stato non consente di venire incontro alle esigenze rappresentate dalla proposta emendativa.

Posto ai voti, l'emendamento 5.12 è respinto.

I senatori DI BIAGIO (*SCpI*), Luigi MARINO (*SCpI*) e D'ONGHIA (*SCpI*) dichiarano di sottoscrivere l'emendamento 5.15.

I senatori VACCARI (*PD*), URAS (*Misto-SEL*) e Luigi MARINO (*SCpI*) annunciano, a nome dei rispettivi Gruppi, il voto favorevole sull'emendamento 5.15.

Su invito dei relatori, acquisita la disponibilità degli stessi relatori ad affrontare la questione in un apposito emendamento a loro firma, il senatore VACCARI (*PD*) ritira l'emendamento 5.15.

Con distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 5.28 e 5.49.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) trasforma l'emendamento 5.53 nell'ordine del giorno G/1120/157/5, pubblicato in allegato.

I senatori MILO (*FI-PdL XVII*), SANGALLI (*PD*) e MARTON (*M5S*) sottoscrivono l'ordine del giorno G/1120/157/5, accolto dal Governo.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 5.55, che mira a valorizzare e a tutelare il patrimonio naturale, anche attraverso specifiche modalità di incentivazione in favore dei giovani imprenditori.

Il senatore CERONI (*FI-PdL XVII*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 5.55, sottolineando la necessità di modificare la disciplina applicativa delle *royalties* sulla estrazione degli idrocarburi.

Posto ai voti, l'emendamento 5.55 è respinto.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 5.59, che istituisce un Fondo per il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica presente all'interno delle aree protette, finanziato dall'incremento della tassa di concessione governativa per la licenza di porto di fucile e dal recupero della relativa evasione fiscale.

Posto ai voti, l'emendamento 5.59 è respinto.

Il senatore DI BIAGIO (*SCpI*) trasforma l'emendamento 5.61 nell'ordine del giorno G/1120/158/5 (pubblicato in allegato), accolto dal Governo.

Il senatore GIBIINO (*FI-PdL XVII*) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 5.70.

Su proposta del relatore D'ALI' (*NCD*), la Commissione conviene di accantonare gli emendamenti 5.70 e 5.76.

Previo parere contrario del relatore D'ALI' (*NCD*) e del Vice ministro FASSINA, l'emendamento 5.82, posto ai voti, è respinto.

Su invito del relatore D'ALI' (*NCD*), il senatore VACCARI (*PD*) trasforma l'emendamento 5.85 nell'ordine del giorno G/1120/159/5, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/1120/159/5 è accolto dal Governo.

Il senatore ZANDA (*PD*) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 5.90.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 5.90.

Il senatore MILO (*FI-PdL XVII*) propone talune modifiche all'emendamento 5.90.

Il relatore D'ALI' (*NCD*) e il vice ministro FASSINA giudicano preferibile la formulazione originaria dell'emendamento 5.90.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) sottolinea l'esigenza che sia ripristinato il diritto di prelazione in vantaggio delle pubbliche amministrazioni nel caso di edifici e beni di particolare valore culturale.

Con il parere favorevole del relatore D'ALI' (*NCD*) e del vice ministro FASSINA, l'emendamento 5.90, posto ai voti, è approvato.

Favorevole il relatore D'ALI' (*NCD*) e il vice ministro FASSINA, l'emendamento 5.0.5, posto ai voti, è approvato.

La Commissione esamina gli emendamenti riferiti all'articolo 6.

La senatrice BIANCONI (*NCD*) dichiara di sottoscrivere e poi ritira l'emendamento 6.1.

Previo parere favorevole del relatore SANTINI (*PD*) e del Vice ministro FASSINA, posto ai voti, è accolto l'emendamento 6.6.

Contrario il relatore SANTINI (*PD*) e il vice ministro FASSINA, l'emendamento 6.7 è respinto.

Il senatore GIBIINO (*FI-PdL XVII*) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 6.13.

Previo parere contrario del relatore SANTINI (*PD*) e del vice ministro FASSINA, è respinto l'emendamento 6.13.

Il relatore SANTINI (*PD*) invita il senatore Sangalli a ritirare l'emendamento 6.27 e illustra l'emendamento 6.4000, di contenuto analogo, che prevede l'aggiornamento delle tabelle relative al danno biologico e alle indennità in favore dei familiari superstiti dei lavoratori deceduti sul lavoro.

Il senatore Luigi MARINO (*SCpI*) si sofferma sulle gestioni separate dei Fondi di previdenza e sulla

diversa quantificazione dei contributi da versare nel caso in cui tali gestioni siano unificate.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) sottolinea l'assoluto rilievo delle questioni trattate dall'emendamento 6.27.

Il senatore SANGALLI (*PD*) ritira l'emendamento 6.27 e dichiara di condividere i contenuti dell'emendamento 6.4000 proposto dal relatore Santini.

Previo parere contrario del relatore SANTINI (*PD*) e del vice ministro FASSINA gli emendamenti 6.40 e 6.48, posti distintamente ai voti, sono respinti.

Il relatore D'ALI' (*NCD*) ritira l'emendamento 6.54 (testo 2).

Previo parere contrario del relatore SANTINI (*PD*) e del vice ministro FASSINA, l'emendamento 6.71, posto ai voti, è respinto.

La Commissione conviene di accantonare l'emendamento 6.73.

Il senatore GIBIINO (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 6.78.

Previo parere contrario del relatore SANTINI (*PD*) e del vice ministro FASSINA, gli emendamenti 6.81 e 6.82, posti distintamente ai voti risultano respinti.

Il senatore MILO (*FI-PdL XVII*) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 6.87 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato.

Con il parere favorevole del relatore SANTINI (*PD*) e del vice ministro FASSINA, l'emendamento 6.87 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

La Commissione conviene di accantonare l'emendamento 6.99.

Il senatore SCAVONE (*GAL*) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 6.105.

Favorevoli il relatore SANTINI (*PD*) e il vice ministro FASSINA, l'emendamento 6.105, posto ai voti, è approvato.

La Commissione conviene di accantonare l'emendamento 6.123.

Si passa, quindi, all'esame dell'emendamento 4.1000/19, già accantonato.

Il relatore SANTINI (*PD*) si rimette al Governo.

Il vice ministro FASSINA esprime parere contrario sull'emendamento 4.1000/19 che, all'esito del voto, risulta respinto.

Previo parere contrario del relatore SANTINI (*PD*) e del vice ministro FASSINA, l'emendamento

6.138, posto ai voti, è respinto.

Previo parere contrario del relatore SANTINI (*PD*) e del vice ministro FASSINA, la Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 6.155 (testo 2) e 6.156.

Il senatore VACCARI (*PD*) motiva il voto favorevole sull'emendamento 6.158: ricorda che sul tema della proroga degli incentivi del cosiddetto "ecobonus" il Governo si era già impegnato presso la Camera dei deputati con uno specifico ordine del giorno.

Previo parere contrario del relatore SANTINI (*PD*) e del vice ministro FASSINA, gli emendamenti 6.158 e 6.159, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Il senatore VACCARI (*PD*) riformula l'emendamento 6.164 in un testo 2 (pubblicato in allegato), del quale chiede l'accantonamento.

L'emendamento 6.164 (testo 2) è accantonato.

Su invito del relatore SANTINI (*PD*), l'emendamento 6.166 viene accantonato.

La Commissione, previo parere contrario del relatore SANTINI (*PD*) e del vice ministro FASSINA, respinge l'emendamento 6.173.

Il presidente AZZOLLINI dichiara inammissibile, per mancanza di copertura finanziaria, l'emendamento 6.175.

Il senatore GIBIINO (*FI-PdL XVII*) trasforma l'emendamento 6.177, nell'ordine del giorno G/1120/161/5 (pubblicato in allegato), accolto dal Governo.

La senatrice LEZZI (*M5S*) sottoscrive l'emendamento 6.184, e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1120/162/5 (pubblicato in allegato), accolto dal Governo.

Il relatore SANTINI (*PD*) e il vice ministro FASSINA esprimono parere contrario sulle proposte 6.205, 6.206 (testo 2) e 6.209.

La senatrice LEZZI (*M5S*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 6.205, soffermandosi sulla necessità che gli istituti bancari assicurino un maggior credito alle imprese, con particolare riguardo a quelle di piccole e medie dimensioni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 6.205, 6.206 (testo 2) e 6.209.

In relazione all'emendamento 6.215 (testo 2), il relatore SANTINI (*PD*) chiede di conoscere l'orientamento del Governo.

Il vice ministro FASSINA chiede l'accantonamento della proposta emendativa per approfondire la questione.

L'emendamento è quindi accantonato.

Previo parere contrario dei relatori e del Governo, la Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 6.219 e 6.225.

Il senatore Luigi MARINO (*SCpI*) e la senatrice D'ONGHIA (*SCpI*) dichiarano di aggiungere la propria firma all'emendamento 6.231 (testo 2), del quale il relatore SANTINI (*PD*) chiede l'accantonamento.

L'emendamento 6.231 (testo 2) è quindi accantonato.

Il senatore SANGALLI (*PD*) ritira l'emendamento 6.251, mentre il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) ritira il 6.252.

Su richiesta del relatore D'ALI' (*NCD*), sono quindi accantonati gli emendamenti 6.263, 6.266, 6.267 e 6.274.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) e la senatrice CHIAVAROLI (*NCD*) dichiarano di aggiungere la firma all'emendamento 6.266.

Il senatore CERONI (*FI-PdL XVII*) trasforma l'emendamento 6.295 nell'ordine del giorno G/1120/163/5 (pubblicato in allegato), accolto dal Governo.

Previo parere contrario del relatore SANTINI (*PD*) e del vice ministro FASSINA, la Commissione respinge l'emendamento 6.311.

Su richiesta del relatore D'ALI' (*NCD*), è accantonato l'emendamento 6.312, mentre sono ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 6.313, 6.314 e 6.315.

Il senatore GIBIINO (*FI-PdL XVII*) trasforma l'emendamento 6.321 nell'ordine del giorno G/1120/164/5 (pubblicato in allegato), accolto dal Governo.

Il senatore SANGALLI (*PD*) ritira gli emendamenti 6.333 e 6.335.

Favorevoli i relatori e il Governo, l'emendamento 6.344 è accolto.

Il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) trasforma l'emendamento 6.348 (testo 2) nell'ordine del giorno G/1120/165/5 (pubblicato in allegato), accolto dal Governo.

Previo parere contrario dei relatori e del Governo, la Commissione respinge l'emendamento 6.355.

Il senatore GIBIINO (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 6.357 e trasforma l'emendamento 6.356 nell'ordine del giorno G/1120/166/5 (pubblicato in allegato), accolto dal Governo.

La senatrice DIRINDIN (*PD*) sottolinea l'importanza dell'emendamento 6.0.3, volto a riqualificare la spesa sanitaria a favore delle persone non autosufficienti.

Il relatore SANTINI (*PD*) e il vice ministro FASSINA invitano a ritirare l'emendamento.

La senatrice DIRINDIN (*PD*) insiste per la votazione.

Posto ai voti, l'emendamento 6.0.3 è respinto.

Il senatore BROGLIA (*PD*) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 6.0.4 e poi lo ritira.

Il senatore Luigi MARINO (*SCpI*) trasforma l'emendamento 6.0.5 nell'ordine del giorno G/1120/167/5 (pubblicato in allegato), sul quale il vice ministro FASSINA esprime un parere contrario.

Il senatore Luigi MARINO (*SCpI*) insiste comunque per la votazione dell'ordine del giorno.

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/1120/167/5 non è approvato.

Previo parere contrario del relatore SANTINI (*PD*) e del vice ministro FASSINA, la Commissione respinge l'emendamento 6.0.14.

I senatori GIBIINO (*FI-PdL XVII*), MALAN (*FI-PdL XVII*), MANDELLI (*FI-PdL XVII*), CERONI (*FI-PdL XVII*), DIVINA (*LN-Aut*) e le senatrici CHIAVAROLI (*NCD*), BIANCONI (*NCD*) e COMAROLI (*LN-Aut*) dichiarano di aggiungere la firma all'emendamento 6.0.27.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) invita i rappresentanti del Governo ad approfondire la proposta emendativa, con particolare riguardo alle aree di confine con l'estero.

Il sottosegretario BARETTA assicura che il Governo approfondirà la questione e chiede di accantonare la proposta emendativa.

L'emendamento 6.0.27 è accantonato.

Previo parere contrario dei relatori e del Governo, la Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 7.3 e 7.4.

Il relatore SANTINI (*PD*) evidenzia che le risorse previste per le misure contenute nell'emendamento 7.10 sono state già utilizzate per la copertura finanziaria di altre disposizioni contenute nel disegno di legge di stabilità. Invita pertanto alla trasformazione della proposta in un ordine del giorno. In caso contrario, il parere sarebbe negativo.

La senatrice GATTI (*PD*) trasforma l'emendamento 7.10 nell'ordine del giorno G/1120/168/5 (pubblicato in allegato), che il Governo accoglie.

La senatrice D'ONGHIA (*SCpI*) dichiara di aggiungere la firma all'emendamento 7.19, la senatrice

BERTUZZI (*PD*) dichiara di aggiungere la firma alla proposta 7.22.

Il senatore AZZOLLINI (*NCD*) si sofferma sugli identici emendamenti 7.19 e 7.22, segnalandone l'importanza per il comparto della pesca.

Il relatore D'ALI' (*NCD*) esprime parere favorevole, mentre il sottosegretario BARETTA si rimette alla Commissione.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 7.19 e 7.22 sono accolti.

Su richiesta del relatore SANTINI (*PD*), la proposta 7.39 è accantonata.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) chiede ai rappresentanti del Governo di indicare quanti sono i lavoratori che, pur avendo diritto alla cassa integrazione in deroga, non percepiscono il relativo sussidio.

Il sottosegretario BARETTA si riserva di fornire i dati richiesti.

Dopo che il relatore SANTINI (*PD*) e il sottosegretario BARETTA hanno espresso parere contrario, la Commissione respinge l'emendamento 7.40.

Il relatore D'ALI' (*NCD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 7.41 (testo 2), mentre il sottosegretario BARETTA si rimette alla Commissione.

Il presidente AZZOLLINI (*NCD*) interviene per illustrare la portata normativa dell'emendamento in esame.

A una richiesta della senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) che domanda un chiarimento circa gli effetti finanziari dell'emendamento 7.41 (testo 2), risponde il presidente AZZOLLINI (*NCD*).

Posto ai voti, viene quindi approvato l'emendamento 7.41 (testo 2), pubblicato in allegato.

Su proposta del relatore SANTINI (*PD*) la Commissione conviene di accantonare l'emendamento 7.49.

Il relatore SANTINI (*PD*) chiede di accantonare anche l'emendamento 7.57, affinché sia esaminato insieme agli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Viene quindi accantonato l'emendamento 7.57.

Con il parere contrario del relatore SANTINI (*PD*) e del sottosegretario BARETTA, è respinto l'emendamento 7.59.

Il relatore SANTINI (*PD*) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 7.67.

In proposito il senatore CERONI (*FI-PdL XVII*) si sofferma sulle finalità istituzionali del Fondo per le non autosufficienze.

Sulla questione segue un breve dibattito su cui intervengono il relatore SANTINI (*PD*) e il sottosegretario BARETTA.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*), accogliendo l'invito del relatore, ritira la proposta 7.67.

Su invito del relatore SANTINI (*PD*), la senatrice GATTI (*PD*) ritira l'emendamento 7.70.

Sull'emendamento 7.72 sia il relatore D'ALI' (*NCD*) sia il relatore SANTINI (*PD*) formulano un invito al ritiro o, altrimenti, un avviso contrario.

Il sottosegretario BARETTA invita i proponenti a ritirare l'emendamento, esprimendo alcune riserve sulla relativa copertura finanziaria.

A una richiesta di approfondimento della senatrice LEZZI (*M5S*), circa le questioni di copertura finanziaria relative all'emendamento, replica il sottosegretario BARETTA.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*), pur insistendo sulla rilevanza del tema concernente il fenomeno dell'evasione della tassa di concessione governativa sul porto d'armi, ritira l'emendamento 7.72.

Su invito del relatore D'ALI' (*NCD*), il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 7.77.

Il relatore SANTINI (*PD*) invita a ritirare l'emendamento 7.86, altrimenti, il parere è contrario.

Il sottosegretario BARETTA si esprime in senso conforme.

La senatrice TAVERNA (*M5S*) segnala l'importanza dell'emendamento.

Quindi, si apre un breve dibattito sulla proposta in esame, nel quale intervengono il sottosegretario BARETTA, la senatrice BIANCONI (*NCD*) e il vice ministro GUERRA che, da ultimo, illustra le modalità di funzionamento del Fondo per le non autosufficienze.

Su richiesta della senatrice BULGARELLI (*M5S*), la Commissione dispone l'accantonamento dell'emendamento 7.86.

Il relatore SANTINI (*PD*) invita quindi i proponenti a ritirare l'emendamento 7.88; in caso di mancato ritiro, avverte che il parere sarebbe contrario.

Il sottosegretario BARETTA esprime un parere contrario sull'emendamento 7.88.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) fa proprio l'emendamento 7.88 per trasformarlo nell'ordine del giorno G/1120/169/5 (pubblicato in allegato), accolto dal Governo.

Il relatore SANTINI (*PD*) dà un parere positivo circa l'importanza degli emendamenti 7.90 e 7.92, sottolineando tuttavia la necessità di riformularli per garantire una copertura finanziaria più adeguata.

La senatrice GATTI (*PD*) auspica che, in sede di riformulazione dell'emendamento 7.92, siano incrementati già dal 2014 i fondi per l'assistenza ai minori stranieri non accompagnati.

Dopo un intervento della senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), è quindi disposto l'accantonamento delle proposte 7.90 e 7.92.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) interviene sull'ordine dei lavori, chiedendo alla Presidenza quale siano le indicazioni sulla programmazione dei lavori della Commissione per la giornata odierna e per la giornata di domani.

Il presidente AZZOLLINI, nel riservarsi di concordare con la Commissione la prossima programmazione dei lavori, anche alla luce dell'andamento della seduta in corso, fa presente fin d'ora la possibilità di prorogare a domani il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti dei relatori e del Governo presentati alle ore 13 di oggi, nonché ovviamente dei subemendamenti agli altri emendamenti dei relatori.

Riprende l'esame degli emendamenti al disegno di legge di stabilità.

Sull'emendamento 7.95 il relatore SANTINI (*PD*) formula un invito al ritiro.

Il sottosegretario BARETTA si esprime in senso conforme.

Il senatore SCAVONE (*GAL*) ritira l'emendamento 7.95, riservandosi di ripresentarlo come subemendamento agli emendamenti dei relatori.

Sull'emendamento 7.103 il relatore SANTINI (*PD*) e il sottosegretario BARETTA formulano un invito al ritiro.

Su richiesta del senatore SPOSETTI (*PD*), la Commissione accantona l'emendamento 7.103.

Il presidente AZZOLLINI dispone conseguentemente anche l'accantonamento dell'emendamento 7.109, di contenuto analogo al 7.103.

Il relatore SANTINI (*PD*) e il sottosegretario BARETTA formulano poi un parere contrario sull'emendamento 7.119.

Il senatore Luigi MARINO (*SCpI*) in assenza dei proponenti fa proprio e ritira l'emendamento 7.119.

Su richiesta del relatore SANTINI (*PD*), viene poi disposto l'accantonamento delle proposte 7.121 e 7.127.

Previo parere contrario del relatore SANTINI (*PD*) e del sottosegretario BARETTA, gli emendamenti 7.131 e 7.133 sono messi distintamente ai voti e respinti.

Su richiesta del relatore SANTINI (*PD*), è poi accantonato l'emendamento 7.153.

Il senatore VERDUCCI (*PD*), accede alla richiesta del relatore SANTINI (*PD*) e del sottosegretario BARETTA e ritira l'emendamento 7.156.

Con il parere contrario del relatore SANTINI (*PD*) e del GOVERNO, è quindi respinto l'emendamento 7.165a (testo 2).

Su richiesta del relatore SANTINI (*PD*), è accantonato l'emendamento 7.169.

Conseguentemente, il presidente AZZOLLINI dispone l'accantonamento anche della proposta 7.171, di contenuto analogo.

Previo parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, è respinto l'emendamento 7.177 (testo corretto).

Il relatore SANTINI (*PD*) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 7.183, per trasformarlo, eventualmente, in un ordine del giorno di contenuto analogo.

Il sottosegretario BARETTA si esprime in senso conforme.

La senatrice LEZZI (*M5S*) chiede di accantonare l'emendamento.

L'emendamento 7.183 è accantonato.

In seguito, con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, è posto ai voti e accolto l'emendamento 7.186.

Con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, l'emendamento 7.197, posto ai voti, risulta respinto.

Il relatore D'ALI' (*NCD*) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 7.198.

Il sottosegretario BARETTA, nel riconoscere l'importanza del tema affrontato dall'emendamento, evidenzia aspetti critici quanto alla copertura finanziaria. Esprime, quindi, un parere contrario.

Il senatore Luigi MARINO (*SCpI*) ritiene di non poter accogliere l'invito al ritiro.

Il presidente AZZOLLINI dispone l'accantonamento dell'emendamento 7.198 e dell'emendamento 7.199, di contenuto analogo.

Sull'emendamento 7.202, il relatore SANTINI (*PD*) e il sottosegretario BARETTA formulano un parere contrario.

L'emendamento 7.202 è accantonato.

Il relatore SANTINI (*PD*) chiede ai proponenti l'emendamento 7.211 di trasformarlo in un ordine del giorno.

Il sottosegretario BARETTA si esprime in senso conforme.

La senatrice TAVERNA (*M5S*) illustra la portata dell'emendamento.

Intervengono per aggiungere la propria firma all'emendamento 7.211 il senatore MARTON (*M5S*) e le senatrici BULGARELLI (*M5S*), LEZZI (*M5S*), MANGILI (*M5S*) e BONFRISCO (*FI-PdL XVII*) che, inoltre, annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il presidente AZZOLLINI segnala che l'emendamento in esame presenta problemi di copertura finanziaria risolvibili soltanto con l'acquisizione di un'apposita relazione tecnica.

Il sottosegretario BARETTA rileva che l'emendamento risulta coperto con risorse già impegnate.

La senatrice LEZZI (*M5S*) fa presente che con tale emendamento si vogliono impegnare tali risorse per finalità ritenute più meritevoli.

Il presidente AZZOLLINI dispone di accantonare l'emendamento 7.211, per valutare la riformulazione della relativa copertura finanziaria.

Sull'emendamento 7.213 il relatore SANTINI (*PD*) chiede il ritiro e la trasformazione in ordine del giorno.

La senatrice TAVERNA (*M5S*), accogliendo la richiesta, trasforma l'emendamento 7.213 nell'ordine del giorno G/1120/171/5 (pubblicato in allegato), accolto dal Governo.

Su invito del relatore D'ALI' (*NCD*), è accantonato l'emendamento 7.215.

Il relatore SANTINI (*PD*) invita i proponenti a trasformare in un ordine del giorno l'emendamento 7.222, diversamente, il parere sarà contrario.

Il sottosegretario BARETTA si esprime in senso conforme.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*), pur considerando eccessivo il continuo ricorso a ordini del giorno, spesso sullo stesso argomento, trasforma l'emendamento 7.222 nell'ordine del giorno G/1120/172/5 (pubblicato in allegato), accolto dal Governo.

Con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, è posto ai voti e respinto l'emendamento 7.230.

Su invito del GOVERNO, è poi accantonato l'emendamento 7.237.

Il relatore SANTINI (*PD*) invita i proponenti a trasformare in un ordine del giorno l'emendamento 7.240 (testo 2); in caso contrario, il parere sarebbe negativo.

Il senatore BROGLIA (*PD*) fa proprio l'emendamento 7.240 (testo 2) e lo ritira, trasformandolo nell'ordine del giorno G/1120/173/5 (pubblicato in allegato), accolto dal Governo.

Previo parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 7.0.4 e 7.0.10.

Il relatore SANTINI (*PD*) e il vice ministro FASSINA esprimono parere contrario sull'emendamento 8.4 che, posto in votazione, è respinto.

Successivamente, il relatore SANTINI (*PD*) si esprime favorevolmente sull'emendamento 8.11.

Il vice ministro FASSINA formula invece un avviso contrario, esprimendo rilievi critici sulla relativa copertura finanziaria.

Su richiesta del senatore VACCARI (*PD*), l'emendamento 8.11 è accantonato.

Il relatore D'ALI' (*NCD*) fa presente che molte proposte emendative, a partire dall'emendamento 9.5 fino all'emendamento 9.46, attengono al tema delle calamità naturali, sul quale sarà predisposto un apposito emendamento da parte dei relatori. Pertanto, invita i proponenti a ritirare le suddette proposte emendative.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che tale ritiro non pregiudicherà la possibilità che gli emendamenti ritirati siano ripresentati come subemendamenti alla proposta emendativa appena prospettata dal relatore D'Alì.

Il senatore BROGLIA (*PD*) ritira gli emendamenti 9.43 e 9.53. Fa quindi proprio e ritira l'emendamento 9.76.

La senatrice PEZZOPANE (*PD*) ritira gli emendamenti 9.5, 9.6, 9.7, 9.9, 9.11, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21 e 9.22 (testo 2). Trasforma invece l'emendamento 9.12 nell'ordine del giorno G/1120/174/5 (pubblicato in allegato), accolto dal Governo.

Il senatore SCAVONE (*GAL*) ritira l'emendamento 9.13.

Il senatore BROGLIA (*PD*), in assenza dei proponenti, fa propri e ritira gli emendamenti 9.27, 9.30 (testo 2) e 9.31.

Il presidente AZZOLLINI dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento 9.35.

Il senatore BROGLIA (*PD*) ritira gli emendamenti 9.36, 9.40 e 9.45. In assenza dei proponenti, fa propri e ritira anche gli emendamenti 9.39 e 9.42.

Successivamente, previo parere contrario del relatore D'ALI' (*NCD*) e del vice ministro FASSINA, con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 9.48, 9.50 (testo 2), 9.51 e 9.52.

Su proposta del relatore D'ALI' (*NCD*), sono accantonati gli emendamenti 9.59 e 9.60.

Contrario il relatore D'ALI' (*NCD*) e il GOVERNO, con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 9.65 e 9.66.

Su richiesta del senatore VERDUCCI (*PD*), è accantonato l'emendamento 9.108.

Il relatore D'ALI' (*NCD*) esprime le sue riserve sulla copertura finanziaria dell'emendamento 9.144.

Il senatore CERONI (*FI-PdL XVII*) insiste sulla validità della copertura prevista nella proposta 9.144. Tuttavia, ritira l'emendamento.

Il sottosegretario LEGNINI invita i proponenti l'emendamento 9.111 a valutare l'opportunità di una trasformazione in ordine del giorno.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) sottolinea la centralità delle questioni relative alle emittenti televisive locali e insiste per la votazione dell'emendamento 9.111.

Il relatore D'ALI' (*NCD*) nel pronunciarsi in senso contrario sull'emendamento 9.111, preannuncia comunque, al riguardo, la presentazione di una specifica proposta a firma dei relatori.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), preso atto di quanto annunciato dal Relatore, ritira gli emendamenti 9.111 e 9.112.

Su richiesta dei proponenti, è disposto l'accantonamento dell'emendamento 9.114 (testo 2).

Con distinte votazioni, previo parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, sono quindi respinti gli emendamenti 9.128 e 9.135 (testo 2), mentre sono ritirate dai rispettivi proponenti le proposte 9.136 (testo 2) e 9.137 (testo 2).

Con riferimento all'emendamento 9.141 (testo 2) i relatori si rimettono alle valutazioni del Governo.

Il vice ministro FASSINA si pronuncia favorevolmente.

L'emendamento 9.141 (testo 2), posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del Governo, l'emendamento 9.147 è invece respinto.

Su richiesta dei proponenti, è disposto l'accantonamento dell'emendamento 9.149; è invece ritirato l'emendamento 9.151.

Previo parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, posta ai voti, viene invece approvata la proposta 9.156.

L'emendamento 9.167 é ritirato dal proponente.

I RELATORI e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 9.172.

La senatrice DIRINDIN (*PD*) preannuncia il voto favorevole, mentre la senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) esprime valutazioni critiche sulla relativa copertura finanziaria.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) esprime il proprio disappunto sul parere annunciato dal Governo, dal quale avrebbe atteso, al contrario, una pronuncia positiva.

Il vice ministro FASSINA ribadisce le ragioni della contrarietà del Governo.

L'emendamento 9.172 viene quindi accantonato.

I RELATORI e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 9.175.

Il senatore DI BIAGIO (*SCpI*) trasforma l'emendamento 9.175 nell'ordine del giorno G/1120/175/5 (pubblicato in allegato), accolto dal Governo.

Previo parere favorevole dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, è approvato l'emendamento 9.187.

Dopo che il relatore D'ALI' (*NCD*) ha ritirato l'emendamento 9.188, previo parere contrario dei RELATORI del rappresentante del GOVERNO, è posta ai voti e respinta la proposta 9.191.

Sono ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 9.198, 9.214 (testo 2) e 9.230 (testo 2).

I RELATORI esprimono, quindi, parere favorevole sull'emendamento 9.236.

Il presidente AZZOLLINI esprime riserve sulla copertura finanziaria della proposta.

Il vice ministro FASSINA concorda.

Il senatore SANGALLI (*PD*), nel preannunciare il proprio voto favorevole, dichiara di aggiungere la firma all'emendamento 9.236.

Dopo un breve dibattito tra il vice ministro FASSINA, il senatore SPOSETTI (*PD*) e il presidente

AZZOLLINI, l'emendamento 9.236, su richiesta dei proponenti, viene accantonato.

I RELATORI e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 9.238.

Interviene, per dichiarazione di voto contrario, anche la senatrice LEZZI (*M5S*).

Posto ai voti, l'emendamento 9.238 è quindi respinto, mentre l'emendamento 9.241 risulta già ritirato dal proponente.

Con riferimento alla proposta 9.243, i RELATORI dichiarano di rimettersi alle valutazioni del Governo.

Il vice ministro FASSINA esprime parere contrario.

Nel preannunciare il voto favorevole, il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) ricorda che, sulla materia, il Governo aveva accolto uno specifico ordine del giorno, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 69 del 2013.

La senatrice LEZZI (*M5S*) preannuncia a nome del Gruppo, il voto contrario.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Posto ai voti, l'emendamento 9.243 è respinto dalla Commissione.

Previo parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, è respinto l'emendamento 9.267.

Su richiesta dei rispettivi proponenti è successivamente disposto l'accantonamento delle proposte 9.244 (testo 2), 9.247, 9.257, 9.263 e 9.264.

Con riferimento alle proposte accantonate, interviene sull'ordine dei lavori la senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), lamentando che nelle sedute di ieri era stato respinto un emendamento dello stesso tenore.

Replica il relatore SANTINI (*PD*), precisando che l'accantonamento è funzionale a successive e necessarie valutazioni di merito, mentre l'altro emendamento aveva comunque una diversa portata.

Con riferimento all'emendamento 9.278, i RELATORI dichiarano di rimettersi alle valutazioni del Governo.

Il vice ministro FASSINA si pronuncia in senso contrario.

La senatrice LEZZI (*M5S*) preannuncia, a nome del suo Gruppo, il voto favorevole.

Preso atto dei rilievi emersi nel corso del dibattito, il presidente AZZOLLINI dichiara infine inammissibile, per mancanza di copertura finanziaria, anche a seguito di quanto disposto da proposte precedentemente approvate, l'emendamento 9.278.

Dopo un breve dibattito nel quale intervengono il presidente AZZOLLINI, il senatore SPOSETTI (*PD*) e la senatrice BULGARELLI (*M5S*), in ordine ai contenuti ed alla copertura finanziaria dell'emendamento 9.300, su richiesta dei rispettivi proponenti è disposto l'accantonamento delle proposte 9.300 e 9.304, mentre sono ritirati, dai rispettivi proponenti, gli emendamenti 9.309, 9.314 e 9.342.

Il relatore SANTINI (*PD*) dichiara, con riferimento alla proposta 9.346, di rimettersi alle valutazioni del Governo.

Il vice ministro FASSINA esprime parere contrario sull'emendamento 9.346.

Dopo interventi del senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) (per dichiarazione di voto favorevole) e del presidente AZZOLLINI (che sottolinea l'opportunità di produrre, al riguardo, una specifica relazione tecnica), l'emendamento 9.346 è infine ritirato dai presentatori.

Su richiesta dei rispettivi proponenti è disposto l'accantonamento degli emendamenti 9.351 (testo 2), 9.339 e 9.359.

Dopo un breve dibattito nel quale intervengono il senatore SPOSETTI (*PD*), il presidente AZZOLLINI e il senatore MILO (*FI-PdL XVII*), è accantonato anche l'emendamento 9.353.

Sono ritirate, infine, le proposte 9.335, 9.352, 9.0.6 e 9.0.7.

Il presidente AZZOLLINI, quindi, propone di sconvocare la seduta notturna e di convocare, invece, due ulteriori sedute, alle ore 12 e alle ore 16, per domani, domenica 24 novembre. Propone anche di fissare, per le ore 12 di domani, il termine per la presentazione dei subemendamenti a tutti gli emendamenti dei relatori pervenuti nella giornata odierna.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA E CONVOCAZIONE DI DUE ULTERIORI SEDUTE NELLA GIORNATA DI DOMANI

Il presidente AZZOLLINI avverte che, come convenuto, l'odierna seduta notturna è sconvocata e sono convocate, invece, due ulteriori sedute, alle ore 12 e alle ore 16, per domani, domenica 24 novembre, con l'ordine del giorno già diramato.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 22,05.

ORDINI DEL GIORNO E EMENDAMENTI

N. 1120

G/1120/156/5

CRIMI, ENDRIZZI, LEZZI

La 5a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)",

premesso che:

con il comma 6 dell'articolo 7 del disegno di legge in esame si autorizza per il 2014 una spesa di 99 milioni di euro per la prosecuzione di lavori socialmente utili nel comune e nella provincia di Napoli e nel comune di Palermo. Con l'emendamento 4.2000 del Governo estende altresì la salvaguardia ai lavori socialmente utili della Regione Calabria, autorizzando la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2014;

si ritiene che tale stato di cose non possa essere procastinato *sine die* e che si debba trovare una soluzione definitiva al destino occupazionale di questi lavoratori;

impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa utile al fine di:

- avviare le verifiche del personale effettivamente necessario;
- avviare procedure di assunzione a tempo indeterminato o determinato (nei casi in cui lo ritenga opportuno) aperte a tutte;
- valutare eventuali criteri di precedenza o preferenza nelle procedure di cui sopra a favore dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1999, n. 135.

G/1120/157/5

BERTOROTTA, NUGNES, MORONESE, PEPE, PUGLIA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, SANGALLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014);

premesso che:

il comma 3 dell'articolo 5, istituisce un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007 relativa, come afferma la relazione che accompagna il disegno di legge in esame, a circa 200 discariche abusive sul territorio italiano,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare priorità agli interventi di bonifica dei siti di discarica localizzati in Campania nell'area della cosiddetta «Terra dei Fuochi», su cui si susseguono notizie gravissime in ordine al grado di contaminazione.

G/1120/158/5

DI BIAGIO, LUIGI MARINO, AIROLA, VACCARI

Il Senato,

premesso che,

sarebbe necessario mettere gli Enti Locali nella condizione di sviluppare programmi di intervento sul proprio patrimonio immobiliare al fine di massimizzarne l'efficienza energetica e l'uso delle fonti rinnova bili di energia;

ciò potrebbe consentire un rispannio di energia con il conseguente rispannio sul bilancio dell'ente proponente;

tale condizione potrebbe diventare un volano per lo sviluppo di ESCO con adeguate capacità sia in termini di gestione di impianti che in tennini di capacità patrimoniali delle stesse;

ciò consentirebbe lo sviluppo di schemi contrattuali dove il finanziamento tramite terzi potrebbe diventare una modalità costante per gli interventi sul patrimonio pubblico affidato agli Enti Locali;

che il Fondo rotativo di cui al comma 1110, articolo 1, legge 296/2006, potrebbe diventare una misura di accelerazione per l'utilizzo dei fondi comunitari della programmazione 2007/2013 e potrebbe diventare uno strumento di ingegneria finanziaria per l'attuazione delle politiche di contenimento nell'uso delle risorse naturali nell'ambito della priorità «clima ed energia» fissate dalla Commissione Europea per la destinazione delle risorse della futura programmazione 2014/2020;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative affinché i soggetti pubblici proprietari di immobili oggetto di interventi per l'incremento dell'efficienza energetica così come specificati al comma 1, lettera d), dell'articolo 57 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, possano presentare istanza di accesso al Fondo rotativo di cui al comma 1110, articolo 1, della legge 296/2006;

a favorire l'utilizzazione dello stesso Fondo rotativo nell'ambito della programmazione unitaria;

ad assumere tutte le iniziative necessarie affinché il fondo possa essere alimentato anche con le risorse di provenienza comunitaria e quelle nazionali di cofinanziamento.

G/1120/159/5

VACCARI, SANGALLI, FABBRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto normativo dell'emendamento 5.85.

G/1120/160/5

MILO, DE PETRIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014),

impegna il Governo a valutare la possibilità che il divieto del comma 138 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, non opera nei confronti degli enti locali in caso di esercizio del diritto di prelazione agli effetti di quanto previsto dall'articolo 60 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, in occasione del acquisto in via di prelazione di beni culturali vincolati ai sensi della legge 1089/1939 alienati a titolo oneroso, compresi immobili di interesse storico.

G/1120/161/5

GIBIINO, PAOLO ROMANI, GASPARRI, BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, MALAN, FLORIS, MARIAROSARIA ROSSI, BERNINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto normativo dell'emendamento 6.177.

G/1120/162/5

GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO, MANGILI, BLUNDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto normativo dell'emendamento 6.184.

G/1120/163/5

CERONI, PAOLO ROMANI, GASPARRI, BONFRISCO, MILO, MANDELLI, MALAN, GIBIINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto normativo dell'emendamento 6.295.

G/1120/164/5

GIBIINO, PAOLO ROMANI, GASPARRI, BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, MALAN, FLORIS, MARIAROSARIA ROSSI, BERNINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto normativo dell'emendamento 6.321.

G/1120/165/5

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto normativo dell'emendamento 6.348 (testo 2).

G/1120/166/5

GIBIINO, FLORIS, MARIAROSARIA ROSSI, BERNINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto normativo dell'emendamento 6.356.

G/1120/167/5

LANZILLOTTA, LUIGI MARINO

Il Senato,

premesso che:

si ritiene necessaria una fine di una valutazione uniforme delle quote di Banca d'Italia in portafoglio alle banche socie tramite la rivalutazione del capitale di Banca d'Italia;

l'assetto azionario della Banca va rivisto in primo luogo a seguito dei processi di concentrazione avvenuti negli ultimi anni, che hanno accresciuto la percentuale del capitale della Banca detenuta dai gruppi bancari di maggiori dimensioni;

pur eistendo norme che limitino i diritti dei partecipanti, si deve evitare la possibile percezione che la Banca possa essere influenzata dai suoi maggiori azionisti,

è dunque necessario definire con chiarezza i diritti economici dei partecipanti, allineando le norme che regolano la distribuzione degli utili a quelle adottate da altre banche centrali con azionissti privati;

per raggiungere questi obiettivi è necessario calcolare il valore corrente delle quote della Banca, aumentare il valore del capitale della Banca (al momento puramente simbolico), trasferendo una parte di riserve a capitale, attribuire ai partecipanti un flusso futuro di dividendi, il cui valore attuale netto sia pari al valore corrente stimato delle azioni della Banca (ponendo contemporaneamente fine a ogni eventuale pretesa sulle riserve statutarie), e fissare un limite massimo alla quota di capitale detenibile da una singola istituzione o gruppo, stabilendo un intervallo temporale entro il quale cedere obbligatoriamente le quote eccedenti;

la rivalutazione consentirebbe alle banche italiane di avvicinare i requisiti di capitale imposti dal «Nuovo Accordo sui requisiti minimi di capitale» (Basilea II) e richiesti dalle nuove autorità di supervisione europea;

rilevato che in un quadro di finanza pubblica complesso quale è quello attuale ogni riduzione fiscale deve essere operata in modo da avere effetti sulla crescita, stimolare gli investimenti, incentivare le nuove assunzioni,

impegna il Governo:

ad utilizzare le maggiori entrate derivanti dall'imposta straordinaria sulla rivalutazione delle

quote della Banca d'Italia per sostenere le imprese mediante la riduzione della tassazione a loro carico;

a non utilizzare tali maggiori entrate per la copertura di norme che in qualsiasi forma dispongano la riduzione della tassazione sui patrimoni mobiliari e immobiliari.

G/1120/168/5

GATTI, RITA GHEDINI, ANGIONI, CASSON, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, PARENTE, SPILABOTTE, URAS

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto normativo dell'emendamento 7.10.

G/1120/169/5

BERNINI, MANDELLI

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto normativo dell'emendamento 7.88.

G/1120/170/5

GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI, DI BIAGIO, MILO, LEZZI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)»;

premesso che:

il comma 11 dell'articolo 7 del disegno di legge in esame rifinanzia di 5 milioni di euro per l'anno 2014 il fondo per i programmi annuali di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti74, che è affidata ad associazioni caritatevoli, i quali operano secondo quanto stabilito con il reg. (CE) 1234/2007, cioè il regolamento unico OCM (organizzazione comune di mercato),

impegna il Governo:

ai fini dell'attuazione del citato comma 11, a porre in essere gli opportuni atti normativi volti a stabilire la ripartizione del fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come segue:

a) l'85 per cento destinato alla copertura dei costi sostenuti dalle organizzazioni caritatevoli beneficiarie dei contributi per i servizi di trasporto, stoccaggio e distribuzione del cibo invenduto da recuperare secondo quanto disposto da apposito decreto ministeriale;

b) il 5 per cento destinato alla copertura dei costi amministrativi sostenuti dalle organizzazioni caritatevoli beneficiarie dei contributi;

c) il 10 per cento destinato all'acquisto di derrate alimentari al fine di incrementare la qualità e la varietà dei prodotti da distribuire. al fine di assicurare un regime alimentare caratterizzato da equilibrato apporto nutrizionale;

a stabilire con apposito decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le modalità del recupero del cibo invenduto di cui alla lettera a) di cui sopra.

G/1120/171/5

FUCKSIA, SIMEONI, TAVERNA, MAURIZIO ROMANI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»;

premesso che:

l'articolo 7 reca «Misure di carattere sociale»;

con il decreto del Ministero della sanità del 27 agosto 1999, n. 332, è stato emanato il «Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica eroga bili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe». Esso individua nel dettaglio le categorie di persone che banno diritto all'assistenza protesica, le prestazioni cbe comportano l'erogazione dei

dispositivi riportati negli elenchi 1, 2 e 3 del nomenclatore tariffario e le modalità di erogazione;

l'articolo 11 del decreto summenzionato stabilisce che «Il nomenclatore è aggiornato periodicamente, con riferimento al periodo di validità del Piano sanitario nazionale e, comunque, con cadenza massima triennale, con la contestuale revisione della nomenclatura dei dispositivi erogabili»;

considerato che:

con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 l'assistenza protesica rientra nei Livelli essenziali di assistenza e dal 1999 il nomenclatore tariffario è in attesa di revisione;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di provvedere alla modifica di quanto previsto dal decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, tenendo in particolare considerazione l'innovazione tecnologica intervenuta nell'ambito delle protesi, ortesi ed ausili e nell'ambito relative tecniche abilitative e a provvedere, altresì, all'istituzione del repertorio dei presidi protesici ed ortesici erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, quale strumento i riferimento dei servizi di riabilitazione, di trasparenza e di controllo qualitativo e quantitativo della relativa spesa a carico del Servizio sanitario nazionale e degli eventuali programmi regionali.

G/1120/172/5

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto normativo dell'emendamento 7.222.

G/1120/173/5

DE BIASI, PADUA, GRANAIOLA, MATTESINI, ANITORI, BIANCONI, SIMEONI, SILVESTRO, FUCKSIA, MAURIZIO ROMANI, DIRINDIN, BIANCO, AIELLO, ZUFFADA, RIZZOTTI, D'AMBROSIO LETTIERI, MANASSERO, MATURANI, PETRAGLIA, URAS, LANIECE, ROMANO

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto normativo dell'emendamento 7.240 (testo 2).

G/1120/174/5

PEZZOPANE, CHIAVAROLI, DE PETRIS

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1120, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014),

premesso che:

la grande distruzione provocata dal terremoto del 6 aprile 2009 rende a tutt'oggi estremamente difficile per il Comune de L'Aquila e i comuni del cratere giungere ad affrontare una fase postemergenziale e di ricostruzione degli edifici pubblici e privati, in particolare dei centri storici;

le problematlche relative alla ricostruzione, purtroppo, non sono state ancora adeguatamente affrontate attraverso norme di programmazione finanziaria di medio-lungo periodo che permettessero una adeguata programmazione della ricostruzione, tanto che a quattro anni di distanza dal sisma essa stenta ad essere avviata, anche in ragione del mancato stanziamento di risorse finanziarie adeguate a tale fine. A causa di tale mancata programmazione, non è stato possibile rispettare i cronoprogrammi elaborati dai Comuni del cratere d'intesa con il Ministero competente;

pur valutando positivamente le novità introdotte dal decreto-legge n. 43 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2013, che ha quanto meno provveduto al parziale finanziamento della ricostruzione degli edifici distrutti dal sisma del 6 aprile 2009 per il Comune dell'Aquila e i comuni del cratere, recenti stime ? confermate anche dal Ministero per la coesione territoriale ? confermano che per la ricostruzione degli edifici pubblici e privati del Comuni dell'Aquila e del cratere sono necessarie, ad oggi, risorse non inferiori a 9 miliardi di euro complessivi;

considerato che:

in sede di conversione del decreto-legge n. 43 del 2013, il Governo ha accolto l'ordine del giorno G7.200, con il quale si impegnava, tra l'altro, «a valutare l'opportunità di adottare, entro brevi termini, e comunque nell'ambito della legge di stabilità per l'anno 2014, apposite misure finalizzate a consentire lo stanziamento integrale delle risorse finanziarie necessarie al completamento degli interventi di ricostruzione nei comuni de L'Aquila e del cratere colpiti dal sisma del 6 aprile 2009»;

per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati, nonché per le altre spese sostenute riguardanti l'assistenza alla popolazione, compresi i rimborsi e le sedi istituzionali, come evidenziato nell'emendamento 9.12 presentato al disegno di legge in esame, sarebbero necessarie ai fini della prosecuzione degli interventi risorse non inferiori a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, da destinare al comuni interessati in relazione alle effettive esigenze della ricostruzione, per essere utilizzati o erogati sulla base degli stati di avanzamento degli interventi ammessi;

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, un programma di finanziamento integrale della ricostruzione nei comuni de L'Aquila e del cratere colpiti dal terremoto, nonché dei danni intervenuti;

nei comuni fuori cratere a causa del sisma del 2009, in particolare destinando a tale scopo le risorse rinvenienti dall'accordo tra Italia e Svizzera per il rientro del capitali detenuti dai contribuenti italiani negli istituti di credito elvetici, per l'ammontare necessario per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 secondo quanto previsto nell'emendamento 9.12.

G/1120/175/5

D'ONGHIA, DI BIAGIO

Il Senato,

premesso che,

stante il perdurare della grave crisi economica che ha colpito in modo particolare il nostro Paese, è necessario assicurare l'espletamento delle funzioni di promozione del made in Italy, lo sviluppo e la promozione dei rapporti economici e commerciali italiani con l'estero, lo sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese italiane nonché della commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali;

è necessario far fronte alle richieste di una crescente domanda di internazionalizzazione delle imprese italiane nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da rendere più competitivo il nostro Paese, al fine di generare ricadute positive sull'economia stessa;

a tale scopo si rende necessario investire più concretamente nell'immagine dell'Italia all'estero;

l'ICE è l'Agenzia deputata alla promozione all'estero delle imprese italiane;

risulta ancora disattesa l'assunzione di 90 vincitori di concorso per ruoli del concorso bandito per integrare gli effettivi a tempo indeterminato dell'ICE

impegna il Governo,

affinché si deroghi ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente e si autorizzi l'ICE ad assumere il personale già da tempo selezionato mediante l'espletamento di concorso pubblico per posizioni a tempo indeterminato, così come individuato dalla relativa graduatoria.

4.2000

Il Governo

All'articolo 4, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-*bis*. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 2, dopo la lettera *l)* sono inserite le seguenti:

"*m)* svolgere funzioni di studio e di consulenza con specifico riferimento a progetti normativi, alla risoluzione delle problematiche connesse con l'accesso al mercato dell'autotrasporto e alla professione di autotrasportatore;

n) verificare l'adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte, in relazione alle modalità concrete di svolgimento dell'attività economica ed alla congruità fra il parco veicolare e il numero, dei dipendenti autisti, nonché alla regolarità della copertura assicurativa dei veicoli, anche mediante

l'utilizzazione dei dati presenti nel CED presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi dell'INAIL, dell'INPS e delle camere di commercio;

o) svolgere attività di controllo sulle imprese iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua rispondenza ai requisiti previsti per l'esercizio della professione come definiti ai sensi del regolamento (CE) 1071 del 2009.";

b) all'articolo 10:

1) la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

"*f)* un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria degli autotrasportatori, nonché un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero competente ai sensi delle vigenti disposizioni, che abbiano i seguenti requisiti:

1) ordinamento interno a base democratica, sancito dallo statuto;

2) potere di rappresentanza, risultante in modo esplicito dallo statuto, della categoria degli autotrasportatori, con esclusione di contemporanea rappresentanza di categorie aventi interessi contrapposti;

3) anzianità di costituzione, avvenuta con atto notarile, di almeno cinque anni, durante i quali siano state date, in maniera continuativa, anche a livello provinciale, manifestazioni di attività svolte nell'interesse professionale della categoria;

4) non meno di cinquecento imprese iscritte a livello nazionale, ovvero imprese iscritte con un totale di veicoli aventi massa complessiva non inferiore a ventimila tonnellate;

5) organizzazione periferica comprovata con proprie sedi in almeno venti circoscrizioni provinciali;

6) firmataria, nel corso degli ultimi dieci anni, di rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro logistica, trasporto merci e spedizione;

7) rappresentata in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, direttamente o per il tramite delle Confederazioni alle quali aderisce.";

2) la lettera *g)* è soppressa;

9-*ter.* Le nuove funzioni attribuite al Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *m), n)* e *o)* del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, trovano copertura nell'ambito delle risorse finanziarie di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 134, ovvero le stesse sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

9-*quater.* All'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la lettera *h)* è soppressa. Le funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi sono svolte dagli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le risorse umane disponibili a legislazione vigente. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni di cui al presente comma sono trasferite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, comprese le relative risorse finanziarie da destinare al funzionamento degli Uffici. Fino a tale data, le predette funzioni di cura e di gestione degli Albi provinciali sono esercitate, in via transitoria, dalle Province.».

Conseguentemente, all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 21, dopo la lettera b) *è aggiunta la seguente:*

«*c)* l'articolo 111, comma 3, primo periodo, è sostituito dal seguente: "La variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, è deducibile in quote costanti nell'esercizio in cui è iscritta in bilancio e nei quattro successivi."»;

b) al comma 22, dopo le parole: «alle rettifiche di valore» *sono inserite le seguenti:* «e alle variazioni della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni».

c) dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«22-*bis.* Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 54, al terzo periodo, le parole: "e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili" sono sostituite con le seguenti: "; in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni.";

b) al comma 7 dell'articolo 102, al secondo periodo, le parole: "ai due terzi" sono sostituite dalle seguenti: "alla metà" e le parole: "in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni." sono sostituite dalle seguenti: "in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni.";

22-*ter.* Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

22-*quater.* Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40, comma 1-*bis*, in fine, sono aggiunte le parole: "e le cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-*ter)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972";

b) dopo l'articolo 8 della tariffa parte prima, è inserito il seguente:

"Art. 8-*bis*

1. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-*ter)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633	4 per cento

NOTE

I) Per le cessioni di cui al comma 1 l'imposta si applica sul corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto".

22-*quinques*. Ai fini della semplificazione e della perequazione del trattamento impositivo dell'imposta provinciale di trascrizione nel *leasing* finanziario, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 dell'articolo 56, primo periodo, dopo la parola: "commrercio" sono inserite le seguenti: "nonché le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria".

22-*sexies.* Le disposizioni di cui ai commi 22-*quater* e 22-*quinques* si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2014.

22-*septies.* All'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "relative a svalutazioni di crediti" sono sostituite dalle seguenti: "relative a svalutazioni e perdite su crediti";

b) dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917" sono aggiunte le seguenti: "ovvero alle rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti non ancora dedotte dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera *c-bis)* e 7, comma 1, lettera *b),* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446";

c) dopo le parole: "i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi" sono aggiunte le seguenti: "e dell'imposta regionale sulle attività produttive".

22-*octies.* Dopo il comma 56-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dell'articolo 2 dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è aggiunto il seguente:

"56-*bis1.* Qualora dalla dichiarazione dell'IRAP emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate di cui al comma 55 che si riferisce ai componenti negativi di cui al medesimo comma che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma.".

22-*novies.* All'articolo 2, comma 56-*ter,* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole "55, 56 e 56-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "55, 56, 56-*bis* e 56-*bis1*".

22-*decies.* All'articolo 2, commi 57 e 58, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 10, dopo le parole: "56-*bis*" sono aggiunte le seguenti: "56-*bis1*".

22-*undecies.* Le disposizioni di cui ai commi da 22-*septies* a 22-*decies* si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013».

all'articolo 7:

a) al comma 3, le parole: «250 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «275 milioni»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, nel limite di un milione di euro, per le finalità di cui all'articolo 2 comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché per fare fronte all'eccezionale necessità di risorse finanziarie da destinare ai lavoratori socialmente utili e a quelli di pubblica utilità della regione Calabria e altresì ai lavoratori di cui alla legge della regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15, è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2014».

all'articolo 9, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 20, le parole: «107.631.245 euro», sono sostituite dalle seguenti: «27.631.245 euro»;

b) aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«*27-bis.* In favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è disposto, a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali da parte dei soggetti di cui al citato articolo 8, comma 1, il finanziamento di 50 milioni di curo per l'anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, la cui erogazione è subordinata alla sottoscrizione dei protocolli d'intesa, tra le singole università e la regione interessata, comprensivi della definitiva regolazione condivisa di eventuali contenziosi pregressi. Il riparto del predetto importo tra i policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute.

27-*ter.* È rifinanziata per l'anno 2014, per l'importo di 30 milioni di euro, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

27-*quater.* Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 312,3 milioni per l'anno 2014, di 290 milioni per l'anno 2015 e di 65 milioni a decorre dall'anno 2016».

all'articolo 13, comma 15, dopo le parole: «escluse quelle destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale» *aggiungere le seguenti:* «, delle politiche sociali e per le non autosufficienze».

all'articolo 17, dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-*bis.* Al comma 20 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "e dell'1,5 per mille, a decorrere dal 2013" sono sostituite dalle seguenti: "dell'1,5 per mille, per il 2013, e 2 per mille, a decorrere dal 2014"».

all'articolo 17, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

alla lettera a) *sostituire le parole:* «500 milioni di euro» *con le seguenti:* «174 milioni di euro» *e le parole:* «300 milioni di euro» *con le seguenti:* «294,5 milioni di euro»;

alla lettera b) *sostituire le parole:* «200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014» *con le seguenti:* «47 milioni di euro per l'anno 2014 e 197 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015»;

b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis.* Per l'anno 2014 la riduzione di cui ai commi 4 e 5 non si applica al credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori, di cui all'elenco 2 allegato alla presente legge».

all'articolo 18, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«24-*bis*. Al comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: "2013" e "2014" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "2014" e "2015". Conseguentemente il secondo periodo del predetto comma è soppresso.

24-*ter.* Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottare entro il 31 dicembre 2016, è disposto, per il periodo dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 220 milioni di euro per l'anno 2017 e a 199 milioni di euro per l'anno 2018. Il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia.

24-*quater.* Ai fini del riassetto economico e finanziario dei soggetti in amministrazione straordinaria, gli interventi di sostegno disposti dal Fondo interbancario di tutela dei depositi non concorrono alla formazione del reddito dei medesimi soggetti.

24-*quinquies*. L'efficacia delle disposizioni del comma 1 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

24-*sexies*. All'articolo 188-*bis*, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Tale percentuale è maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale medio annuale registrato fra le due valute ed è stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 15 febbraio di ciascun anno, su conforme parere della Banca d'Italia.".

24-*septies.* La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1º gennaio 2014.

24-*octies.* Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e delle relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, nell'articolo 21-*bis,* i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1º gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2019, è stabilita una accisa ridotta secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile alle emulsioni stabilizzate idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione, anche prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per i medesimi impieghi limitatamente ai quantitativi necessari al suo fabbisogno:

a) emulsione stabilizzata di gasolio con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:

1) usata come carburante: euro 374,67 per mille litri;

2) usata come combustibile per riscaldamento: euro 245,16 per mille litri;

b) emulsione di olio combustibile denso ATZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:

1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 99,32 per mille chilogrammi;

2) per uso industriale: euro 41,69 per mille chilogrammi;

c) emulsione di olio combustibile denso BTZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:

1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 29,52 per mille chilogrammi;

2) per uso industriale: euro 20,84 per mille chilogrammi".

24-*novies*. L'efficacia della disposizione di cui al comma 24-*octies* è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea».

Conseguentemente, all'elenco 1 è soppressa la seguente finalità: «Policlinici universitari e strutture ospedaliere (articolo 33, commi 32 e 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183)».

All'articolo 17, aggiungere in fine il seguente comma:

«7-*bis*. A partire dall'anno d'imposta 2014, sono abrogate le agevolazioni fiscali e i crediti di imposta, con la conseguente cancellazione dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, di cui alle seguenti disposizioni normative:

a) articolo 41 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con la legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;

b) articolo 1, comma 386, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni;

c) articolo 3, commi da 1 a 4, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni;

d) articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

e) articolo 68, commi 6-*bis* e 6-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente, all'allegato elenco n. 2, eliminare la seguente voce: «Legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 5».

9.1000

Il Governo

All'articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 sostituire le parole: «l'innovazione tecnologica e digitale, a promuovere l'ingresso» *con le seguenti:* «, in conformità con il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo agli aiuti di importanza minore ("*de minimis*"), gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e digitale e all'ingresso»;

b) *dopo il comma 11 inserire il seguente:*

«11-*bis*. La Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e nel limite di 5 milioni di euro, all'organizzazione del vertice dei Capi di Stato e di governo dell'Unione Europea sull'occupazione giovanile e dell'Asia ? Europe Summit che si terranno in Italia nel 2014. Le spese per l'organizzazione dei vertici sono escluse dall'applicazione dei limiti di spesa di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni».

c) dopo il comma 27 aggiungere i seguenti:

«27-*bis*. Al fine di fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola di Lampedusa, determinatasi a seguito dell'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Mediterraneo, e rafforzarne la dotazione di infrastrutture e servizi, al Comune di Lampedusa e Linosa sono assegnati 20 milioni di euro per il triennio 2014-2016, a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) stanziate dalla presente legge per gli anni 2014-2020. Entro il 31 marzo 2014, il

Comune di Lampedusa e Linosa, nei limiti della dotazione finanziaria prevista dal presente comma, presenta al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, che lo istruisce, un piano di interventi in materia di incremento dell'efficienza della rete idrica, di riqualificazione urbanistica e di potenziamento e ammodernamento dell'edilizia scolastica. Il piano degli interventi strategici, istruito positivamente, su proposta del Ministro per la coesione territoriale è presentato al CIPE, che lo approva in una riunione cui partecipa il Presidente della regione Siciliana. Il Piano prevede altresì specifiche misure di accelerazione per l'attuazione degli interventi nonché misure idonee a rafforzare la capacità amministrativa del comune. Il comune di Lampedusa e di Linosa può richiedere all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. di fornire, sulla base di apposita convenzione da sottoscrivere con il predetto Dipartimento, ai cui oneri si provvede nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, la necessaria assistenza tecnica per la definizione del Piano e per l'attuazione degli interventi approvati dal CIPE, anche mediante il ricorso alle misure di accelerazione di cui all'articolo 55-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e di quelle di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Le agevolazioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono riconosciute, a valere sulle risorse individuate dal medesimo articolo, anche alle micro e piccole imprese localizzate nella zona franca urbana del Comune di Lampedusa e Linosa, istituita dall'articolo 23, comma 45, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011. n. 111.

27-*ter*. Al fine di consentire le attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO).

27-*quater*. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, assicurano il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando, secondo i rispettivi ordinamenti, misure di contenimento della spesa, anche alternative rispetto alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica ad esse applicabili, che garantiscano il versamento al bilancio dello Stato di un risparmio di spesa complessivo annuo maggiorato del dieci per cento rispetto agli obiettivi di risparmio stabiliti a legislazione vigente e senza corrispondenti incrementi delle entrate dovute ai contributi del settore di regolazione. Le misure alternative di contenimento della spesa di cui al primo periodo non possono prevedere l'utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in conto capitale per finanziare spese di parte corrente né deroghe alle vigenti disposizioni in tema di personale, con particolare riferimento a quelle comportanti risparmi di spesa. Il rispetto di quanto previsto dal presente comma è asseverato dall'organo di controllo interno delle predette autorità.

27-*quinquies*. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 115 della citata legge n. 228 del 2012 relative al commissariamento delle amministrazioni provinciali si applicano ai casi di scadenza naturale del mandato nonché di cessazione anticipata degli organi provinciali che intervengono in una data compresa tra il 1º gennaio e il 30 giugno 2014.

27-*sexies*. All'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, dopo il comma 19 è aggiunto il seguente:

"19-*bis*. Nell'ambito del rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, entro il 28 febbraio 2014, sono altresì individuate, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le fondazioni lirico-sinfoniche che, presentando evidenti peculiarità per la specificità della storia e della cultura operistica e sinfonica italiana, per la loro assoluta rilevanza internazionale, le eccezionali capacità produttive, i rilevanti ricavi propri, nonché per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati, possono dotarsi di forme organizzative speciali, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100. Tali fondazioni adeguano i propri statuti, nei termini del comma 16, e in

deroga al comma 15, lettera *a)*, punto 2) e lettera *b)*, del presente articolo".

27-*septies*. All'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in fine, è aggiunto il seguente comma: "Per i contratti di locazione passiva degli immobili di cui al comma primo, i limiti temporali indicati all'articolo 12, comma 2, del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono raddoppiati, se nel contratto è inserita la clausola di acquisto dell'immobile locato con riscatto finale o opzione acquisitiva equivalente.".

27-*octies*. Ai fini della razionalizzazione e del riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, i consigli di amministrazione di SICOT ? Sistemi di consulenza per il Tesoro S.r.l. e di Consip S.p.A., entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convocano l'assemblea per l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione di SICOT S.r.l. in Consip S.p.A.. Dal momento dell'attuazione dell'incorporazione, la convenzione attualmente in essere tra la SICOT S.r.l. e il Ministero dell'economia e delle finanze è risolta e le attività previste dalla stessa, ovvero parte delle stesse, potranno essere affidate dal Ministero, sulla base di un nuovo rapporto convenzionale, a Consip S.p.A., secondo modalità in grado di limitare esclusivamente al Ministero dell'economia e delle fInanze ? Dipartimento del Tesoro l'accesso ai dati e alle informazioni trattati. Le operazioni compiute in attuazione del primo periodo sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta indiretta esclusa l'imposta sul valore aggiunto.

27-*nonies*. All'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 11 è sostituito dal seguente: "11. Entro 60 giorni dalla data dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la società di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, è trasferita alla Società Fintecna s.p.a. o a Società da essa interamente controllata. Il corrispettivo del trasferimento è determinato secondo le procedure e ai sensi del successivo comma 12. Entro trenta giorni dall'avvenuto trasferimento, la società trasferitaria provvede a deliberare la messa in liquidazione della società.";

b) il primo periodo del comma 12 è sostituito dal seguente: "Entro i trenta giorni successivi alla messa in liquidazione della società, si provvede alla nomina di un collegio di tre periti designati, uno dalla società trasferitaria, uno dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, al fine di effettuare, entro 90 giorni, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione della società trasferita.".

27-*decies*. Per assicurare il completamento del processo di modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica e sostenere i costi derivanti dall'adeguamento tecnologico dei rivenditori e dei distributori, il termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, per la tracciabilità delle vendite e delle rese, è differito al 31 dicembre 2014 e l'accesso al credito d'imposta di cui al medesimo comma è riconosciuto per l'anno 2014.

27-*undecies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 17, comma 4, della presente legge, sono abrogati i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Le somme destinate per l'anno 2014 al credito di imposta di cui alle suddette disposizioni, come rideterminate ai sensi del predetto decreto, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione di cui all'articolo 4, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.

27-*duodecies*. Ai fini del mantenimento, per il triennio 2014-2016, del regime di sospensione delle agevolazioni tariffarie postali, in scadenza al 31 dicembre 2013, il termine di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2010, n. 163, è prorogato al 31 dicembre 2016. Fino al medesimo termine continua ad applicarsi la disciplina introdotta dall'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.

216, per le spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e delle associazioni d'anna e combattentistiche.

27-*terdecies*. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui all'articolo 1-*bis,* comma 3, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, ai fini dell'erogazione delle risorse destinate alla stampa periodica edita e diffusa all'estero, continuano ad applicarsi i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 48.

27-*quaterdecies*. La Banca d'Italia tiene conto, nell'ambito della propria autonomia, dei princìpi di contenimento della spesa di cui agli articoli 11 e 12. A tal fine, qualora non si raggiunga un accordo con le organizzazioni sindacali sulle materie oggetto di contrattazione in tempo utile per dare attuazione ai suddetti princìpi, la Banca d'Italia provvede sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva eventuale sottoscrizione dell'accordo.

27-*quinquiesdecies*. A decorrere dall'anno 2014, la quota delle risorse di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, da attribuire alle Regioni, a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, è ripartita annualmente tra le Regioni con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla predisposizione del decreto di cui al periodo precedente sulla base di una proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, da trasmettere entro il 31 marzo di ciascun anno con riferimento ai dati relativi all'anno precedente. Le singole Regioni provvedono all'assegnazione delle rispettive quote determinate ai sensi del primo e del secondo periodo agli enti da esse vigilati. Le risorse di cui al presente comma, attribuite alle Regioni e agli enti da esse vigilati, non possono essere destinate a finalità diverse dagli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, i cui oneri dovranno essere comunque contenuti nei limiti delle predette risorse.

27-*sexiesdecies*. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "al di sopra della soglia di rilievo comunitario" sono soppresse.

27-*septiesdecies*. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché, per il solo anno 2014, nella prospettiva di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari e per consentire a coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da completare entro il 31 dicembre 2014, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro. La titolarità del relativo progetto formativo è assegnata al Ministero della giustizia. A decorrere dall'anno 2015 tale ultima quota è destinata all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria».

Conseguentemente,

All'articolo 11, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6, dopo le parole: «compensi professionali liquidati» *inserire le seguenti:* «esclusi, nella misura del 50 per cento, quelli a carico della controparte»;

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 14, sostituire le parole: «20 milioni» *e* «50 milioni» *rispettivamente con le parole:* «10 milioni» *e* «40 milioni».

b) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

«9-*bis.* Al fine di incrementare la costituzione di parte civile dell'Agenzia delle entrate nei procedimenti penali aventi ad oggetto reati tributari, di assicurare l'assistenza delle amministrazioni dello Stato e degli enti patrocinati nei procedimenti di mediazione obbligatoria, nonché di garantire l'indispensabile attività di consulenza in via breve in favore dell'Unità tecnica amministrativa ex art. 15 del DPCM n. 3920 del 2011 in relazione all'imponente contenzioso in gestione, l'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad effettuare, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente e sempre nel rispetto del ruolo organico vigente, ulteriori assunzioni di procuratori dello Stato entro il limite di spesa di euro 845.000 a decorrere dall'anno 2014. In dipendenza di tali ulteriori assunzioni e per garantire la suddetta attività di consulenza, la citata Unità è autorizzata ad avvalersi, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, di quattro avvocati o procuratori dello Stato, di cui almeno due in posizione di fuori ruolo».

Conseguentemente,

alla tabella A apportare le seguenti modificazioni:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2014: ? 845;

2015: ? 845;

2016: ? 845.

Ministero della salute:

2014: ? 3.000

10.1000

Il Governo

Sostituire i commi 12 e 13 con i seguenti:

«12. A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23. Conseguentemente all'articolo 73, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, all'articolo 22, comma 6, del decreto legislativo n. 533 del 1993 e all'articolo 2, primo comma, lettera *c)*, della legge n. 240 del 1976, la parola; "martedì" e sostituita dalla seguente: "lunedì"; all'articolo 5, primo comma, lettera *b)*, le parole: "martedì successivo, con inizio alle ore dieci" sono sostituite dalle seguenti: "lunedì successivo, con inizio alle ore 14"; all'articolo 20, secondo comma, lettere *b)* e *c)*, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole: "alle ore 8 del martedì" sono sostituite dalle seguenti: "alle ore 14 del lunedì" ed alla medesima lettera *c)*, le parole: "entro le ore 16" sono sostituite dalle seguenti: "entro le ore 24" e le parole: "entro le ore 20" sono sostituite dalle seguenti: "entro le ore 10 del martedì".

13. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di risparmio indicati al comma 11:

a) all'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, secondo periodo, le parole: "in occasione della convocazione dei comizi elettorali" sono sostituite dalle parole: "con cadenza triennale entro il 31 gennaio del primo anno di ciascun triennio";

b) all'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: "nei limiti massimi fissati dal decreto previsto dall'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dal comma 8-*bis* del presente articolo";

2) dopo l'ottavo comma è inserito il seguente: "8-*bis*. L'importo massimo da rimborsare a ciascun comune, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti dei seggi, è stabilito con decreto del Ministero dell'interno, nei limiti delle assegnazioni di bilancio, con distinti parametri per sezione elettorale e per elettore, calcolati rispettivamente nella misura del 40 per cento e del 60 per cento del totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a 3 sezioni elettorali, le quote sono maggiorate del 40 per cento";

c) l'articolo 5 della legge 16 aprile 2002, n. 62, è abrogato;

d) all'articolo 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "50 ore" e "70 ore" sono rispettivamente sostituite da "40 ore" e "60 ore" e le parole: "dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse" sono sostituite dalle seguenti: "dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa data";

2) al comma 2, le parole: "con delibera di giunta da adottare non oltre dieci giorni dal decreto di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "con determinazione da adottare preventivamente" e le parole "per il periodo già decorso" sono soppresse;

3) al comma 3, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quattro mesi".

e) all'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, il secondo comma è sostituito dal seguente: "le elezioni saranno rinnovate in occasione del primo turno elettorale utile, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, dalla data in cui la sentenza di annullamento è divenuta definitiva";

f) all'articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, il comma 4 è abrogato;

g) in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate, per la consegna dei duplicati e per il rinnovo delle tessere, previa annotazione in apposito registro, l'ufficio elettorale comunale resta aperto nei due giorni antecedenti la votazione dalle ore nove alle ore diciotto e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto. È abrogato l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299;

h) alla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 1, è abrogato il secondo comma;

2) all'articolo 2, primo comma, al primo periodo sono soppresse le parole: "ed al secondo" ed è soppresso il secondo periodo; il numero degli spazi di cui al secondo comma è ridotto ad almeno 3 e non più di 5 nei comuni da 3001 a 10.000 abitanti nonché, sia nel numero minimo che nel numero massimo, alla metà nei comuni da 10.001 a 500.000 abitanti e ad un terzo nei comuni con più di 500.000 abitanti.

3) all'articolo 4, sono abrogati il primo, il secondo ed il terzo comma;

4) all'articolo 5, le parole: "agli articoli 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 3";

i) il presidente della Corte d'appello nomina i presidenti di seggio, ove possibile, tra i residenti nel comune in cui sono ubicati gli uffici elettorali di sezione;

l) all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1º aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n.46, il secondo periodo è soppresso;

m) con decreto del Ministro dell'interno, non avente natura regolamentare, sono determinati, entro il 31 gennaio 2014, i nuovi modelli di schede per le elezioni comunali, ricollocando i contrassegni delle liste ammesse in modo più razionale, al fine di evitare la stampa di schede di dimensioni troppo elevate ed eccessivamente onerose. All'articolo 72, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "al cui fianco" sono sostituite dalle seguenti: "sotto ai quali"».

13.1000

Il Governo

All'articolo apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Le disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 16 cessano di avere applicazione qualora vengano raggiunte intese, entro i1 30 giugno 2014, tra lo Stato e ciascuna autonomia speciale in merito all'adozione di interventi diversi, in grado di concorrere in misura corrispondente al conseguimento

degli obiettivi di finanza pubblica per il periodo considerato nei medesimi commi 8, 9 e 16»;

b) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

«10-*bis*. Analogamente a quanto previsto per le altre Regioni e Province Autonome, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 non rilevano, ai fini del patto di stabilità interno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, le spese relative alla realizzazione di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

10-*ter*. Mediante intese tra lo Stato, la Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da concludersi entro il 30 giugno 2014, sono definiti gli ambiti per il trasferimento o la delega delle funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti, in particolare, ai servizi ferroviari di interesse locale per la Valle d'Aosta, alle agenzie fiscali dello Stato e alle funzioni amministrative, organizzative e di supporto riguardanti la giustizia civile, penale e minorile, con esclusione di -quelle relative al personale di magistratura, nonché al Parco Nazionale dello Stelvio, per le Province autonome di Trento e Bolzano. Laddove non già attribuiti, l'assunzione di oneri avviene in luogo e nei limiti delle riserve di cui all'articolo 13, comma 8, e computata quale concorso al riequilibrio della finanza pubblica nei termini dello stesso comma. Con i predetti accordi, lo Stato, la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Trentino Alto Adige individuano gli *standard* minimi di servizio e di attività che lo Stato, per ciascuna delle funzioni trasferite o delegate, si impegna a garantire sul territorio provinciale o regionale con riferimento alle funzioni i cui oneri sono sostenuti dalle province o dalla regione, nonché i parametri e le modalità per la quantificazione e l'assunzione degli oneri. Ai fini di evitare disparità di trattamento, duplicazioni di costi e di attività sul territorio nazionale, in ogni caso è escluso il trasferimento e la delega delle funzioni delle Agenzie fiscali di cui al periodo precedente con riferimento:

1) alle disposizioni che riguardano tributi armonizzati o applicabili su base transnazionale;

2) ai contribuenti di grandi dimensioni;

3) alle attività strumentali alla conoscenza dell'andamento del gettito tributario;

4) alle procedure telematiche di trasmissione dei dati e delle informazioni alla Anagrafe Tributaria.

Deve essere assicurato in ogni caso il coordinamento delle attività di controllo sulla base di intese tra il Direttore dell'Agenzia delle entrate e le strutture territoriali competenti. Sono riservate all'Amministrazione centrale le relazioni con le istituzioni internazionali.

10-*quater*. Relativamente alla regione Trentino Alto Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano, il concorso agli obiettivi di finanza pubblica sia in termini di saldo netto da finanziare sia in termini di indebitamento netto, previsto dalla normativa vigente, viene ripartito fra le stesse con intesa da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2014. In caso di mancata intesa, il contributo è ripartito secondo criteri definiti dal Ministero dell'economia e finanze.

c) al comma 11, sostituire le parole: «entro il 30 aprile 2014» con le seguenti: «entro il 30 giugno 2014»;

d) dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

11-*bis*. L'articolo 80 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«ART. 80 ? 1. Le province hanno competenza legislativa in materia di finanza locale.

1-*bis*. Nelle materie di competenza, le province possono istituire nuovi tributi locali. La legge provinciale disciplina i predetti tributi e i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e può consentire agli enti, locali di modificare le aliquote e di introdurrre esenzioni, detrazioni e deduzioni.

1-*ter*. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle province. Ove la legge statale disciplini l'istituzione di addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti locali, alle relative finalità provvedono le province individuando criteri, modalità e

limiti di applicazione di tale disciplina nel rispettivo territorio.

1-*quater.* La potestà legislativa nelle materie di cui ai commi 1 e 1-*bis* del presente articolo è esercitata, nel rispetto dell'articolo 4 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

11-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 11-*bis* sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

11-*quater.* A decorrere dall'anno 2014, per le Province autonome di Trento e Bolzano, le quote di gettito riservate allo Stato in riferimento ai tributi locali sono assicurate con le modalità di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

15.1000

Il Governo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15.

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nonché le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate.

2. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

3. Negli anni 2015, 2016 e 2017 l'accantonamento di cui al comma 2 opera come segue:

a) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo, accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016;

b) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo, accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

4. A decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti di cui al comma 1 a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza. Per i servizi pubblici locali sono individuati parametri *standard* dei costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, utilizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche. Per i servizi strumentali i parametri *standard* di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato.

5. A decorrere dall'esercizio 2015, le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di

maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

6. A decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 5 diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci.

7. L'articolo 18, comma 2-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 è così sostituito dal seguente:

«2-*bis*. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si applicano, altresì, le disposizioni che stabiliscono, a carico delle rispettive pubbliche amministrazioni locali, obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso misure di estensione al personale dei soggetti medesimi della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria. A tal fine, su atto di indirizzo dell'ente controllante, nella contrattazione di secondo livello, è stabilita la concreta applicazione dei citati vincoli alla retribuzione individuale e accessoria, con particolare riferimento a quanto disposto dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, contestualmente, sono definite modalità per la corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale o di analoghi istituti previsti nei contratti di riferimento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, comma 7, del presente decreto, le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica sono escluse dall'applicazione diretta dei vincoli previsti dal presente articolo. Per queste società, l'ente locale controllante, nell'esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo, stabilisce modalità e applicazione dei citati vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive, che verranno adottate con propri provvedimenti. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, comma 7, del presente decreto, gli enti locali di riferimento possono prevedere, con propria motivata deliberazione, modalità differenziate di applicazione del regime limitativo alle assunzioni di personale per le singole aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (*ex* IPAB) e le farmacie, fermo restando l'obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa di personale».

8. All'articolo 76 del decreto-legge n. 112 del 2008, il comma 7 è cosi modificato:

a) al terzo periodo dopo le parole: «ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle» aggiungere le seguenti: «aziende speciali, dalle istituzioni e»;

b) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la

semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, è modificata la percentuale di cui al primo periodo dell'articolo 76 del decreto-legge n. 112 del 2008, comma 7, alfine di tenere conto degli effetti del computo della spesa di personale in termini aggregati».

9. All'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 138 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Le società affidatarie in *house* sono assoggettate alle disposizioni di cui all'articolo 15 della legge Stabilità 2014. L'ente locale o l'ente di governo locale dell'ambito o del bacino vigila sull'osservanza da parte delle società di cui al periodo precedente dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno.»;

b) al comma 6 le parole da: «nonché» a «degli amministratori.» sono sostituite dalle seguenti: «nonché i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'ente locale controllante ai sensi dell'articolo 18 comma 2-*bis* del decreto legge 112 del 2008».

10. Il comma 5-*bis* dell'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«5-*bis*. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno».

11. Il comma 32 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.

12. Al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1,2,3, 3-*sexies*, 9, 10 e 11 dell'articolo 4 e i commi da 1 a 7 dell'articolo 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 sono abrogati;

b) al comma 4 dell'articolo 4 le parole: «delle società di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato».

18.1000

Il Governo

All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-*bis*. Al comma 2-*ter* dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: "31 dicembre 2013", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

24-*ter*. Al fine di potenziare l'efficienza dell'Amministrazione finanziaria, con particolare riferimento alle attività di riscossione, e di assicurare la funzionalità delle strutture organizzative:

a) all'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: "La presentazione del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso. In caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di novanta giorni di cui al comma 9, l'Agenzia delle entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio, può eccepire l'improcedibilità del ricorso e il presidente, se rileva l'improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire la mediazione.";

2) al comma 8, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi";

3) al comma 9, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: "Ai fini del computo del termine di novanta giorni, si applicano le disposizioni sui termini processuali";

4) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

"9-*bis.* La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo

sono sospesi fino alla data dalla quale decorre il termine di cui all'articolo 22, fermo restando che in assenza di mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilità di cui al comma 2.";

b) le modifiche di cui alla lettera *a)* si applicano agli atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente articolo;

c) all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportatele seguenti modifiche:

1) al comma 533, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

"*c)* di individuazione mirata e selettiva, nel rispetto dei principi di economicità ed efficacia, delle posizioni da sottoporre a controllo puntuale, tenuto conto della capacità operativa delle strutture a tal fine deputate.";

2) dopo il comma 533 è introdotto il seguente:

"533-*bis*. Nella definizione dei criteri di cui al comma 533 il Comitato tiene conto della necessità di salvaguardare i crediti affidati in riscossione, mediante atti idonei a evitare la decadenza e la prescrizione, e di assicurare la deterrenza e la massima efficacia dell'azione di riscossione avuto anche riguardo alle specificità connesse al recupero delle diverse tipologie di crediti";

d) l'articolo 17 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 è sostituito dal seguente:

"Art. 17

(Controlli sull'attività di riscossione)

1. Le Ragionerie territoriali dello Stato svolgono, congiuntamente con l'Agenzia delle entrate, il controllo delle attività svolta dagli agenti della riscossione, sulla base dei criteri elaborati dal Comitato di indirizzo e verifica di cui all'articolo 1, comma 531 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, approvati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dello stesso articolo 1, commi da 533 a 534.

2. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ? Ispettorato generale di finanza, in sede di monitoraggio dei controlli svolti ai sensi del comma 1, può proporre al Comitato di cui al comma 1, d'intesa con le amministrazioni interessate, eventuali interventi necessari per migliorare l'attività di riscossione.

3. L'agente della riscossione fornisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze, con le modalità e i termini fissati con provvedimento del Ragioniere Generale dello Stato di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate, la valutazione del grado di esigibilità dei crediti. Tale valutazione è effettuata, singolarmente, per i crediti di importo superiore a 500.000 euro e, in forma aggregata, tenuto conto dell'andamento delle riscossioni degli anni precedenti, per i crediti di importo inferiore. Il predetto importo può essere modificato, in base alle esigenze legate alla corretta rilevazione del grado di esigibilità dei crediti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze."

e) l'agente della riscossione matura il diritto al rimborso della spesa di cui alla voce 16 della tabella A allegata al decreto ministeriale del 21 novembre 2000 con l'avvio della procedura di iscrizione di fermo dei mobili registrati mediante l'invio della comunicazione preventiva di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero, se antecedente al 20 agosto 2013, di un preavviso di fermo amministrativo;

f) alle pubbliche amministrazioni che svolgono le attività di rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano limitatamente ai profili che non attengono all'organizzazione e all'esercizio delle predette attività;

g) all'articolo 6, comma 21-*sexies* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "Per il triennio 2011-2013" sono sostituite dalle seguenti: "Per il quinquennio 2011-2015";

h) le disposizioni di cui alla lettera *g)* si applicano con riferimento alle norme in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel senso che le agenzie fiscali possono esercitare la fàcoltà di cui all'articolo 6,

comma 21-*sexies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, effettuando il riversamento per ciascun anno del quinquennio ivi previsto quale assolvimento, per l'anno precedente, delle disposizioni indicate».

4.3000

I RELATORI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-*bis*. All'articolo 46-*ter* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 5 è sostituito dai seguenti:

"5. Al fine di garantire la tempestiva realizzazione delle opere Expo indispensabili per l'Evento e per far fronte al mancato contributo in conto impianti dovuto dai soci inadempienti, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Commissario Unico di cui all'articolo 5 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, sentiti gli enti territoriali interessati, sono revocati e rifinalizzati i finanziamenti statali relativi ad opere connesse all'Evento, già incluse in apposito allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, e successive modificazioni, ovvero previsti nell'ambito delle opere di pertinenza del tavolo istituzionale comprensivo degli interventi regionali e sovraregionali istituito con il citato decreto del Presidente del Consiglio 22 ottobre 2008 e presieduto dal Presidente pro tempore della regione Lombardia.

5-*bis*. I finanziamenti statali relativi alle opere di connessione infrastrutturale del Tavolo Lombardia di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2008 confluiscono in un apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ? Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali denominato "Fondo unico EXPO: infrastrutture strategiche di connessione all'Expo 2015", finalizzato alla realizzazione delle opere indispensabili per lo svolgimento dell'Evento.

5-*ter*. Le somme di cui al comma 5-*bis* sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul Fondo unico Expo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio."».

6.1000

I RELATORI

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1º gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2014";

b) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014";

c) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014"».

6.2000

I RELATORI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. A decorrere dal lº gennaio 2014 alla tabella G di cui all'articolo 31, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro del commercio e assimilati è così modificata: le parole "2,44 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "2,40 per cento"».

6.3000

I RELATORI

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-*bis*. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con effetto dal 2014, definisce le modalità d'integrazione del corrispettivo di cui all'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo 19 dicembre 2003,

n. 379, senza nuovi o maggiori oneri per prezzi e tariffe dell'energia elettrica».

6.4000

I RELATORI

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Con effetto dal 1º gennaio 2014, con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Inail, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Il predetto decreto definisce anche le modalità di applicazione della riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziato l'attività da non oltre un biennio, nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto agli articoli 19 e 20 delle Modalità di Applicazione delle Tariffe, approvate con decreto ministeriale 12 dicembre 2000. Sono comunque esclusi dalla riduzione i premi e i contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previsti dalle seguenti disposizioni: articolo 8 della legge 3 dicembre 1999, n. 493; articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni; decreto del ministero del lavoro e della previdenza sociale del 28 marzo 2007 n. 104168, in attuazione dell'articolo 1, comma 773, della legge 29 dicembre 2006, n. 296; articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971 n. 1403, e successive modificazioni. In considerazione dei risultati gestionali dell'ente e dei relativi andamenti prospettici, per effetto della riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo è riconosciuto allo stesso ente da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, da computare anche ai fini del calcolo dei coefficienti di capitalizzazione di cui all'articolo 39, comma 1, del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni. La riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo del presente comma è applicata nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'aggiornamento dei premi e contributi è operato distintamente per singola gestione assicurativa, tenuto conto dell'andamento economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. A decorrere dall'anno 2016, l'INAIL effettua una verifica di sostenibilità economica, finanziaria e attuariale, asseverata dal ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2-*bis*. Con effetto dal 1º gennaio 2014, in attesa di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella "tabella indennizzo danno biologico", di cui all'articolo 13, comma 2 lettera *a)* del decreto legislativo 23 febbraio, n.38, in via straordinaria, è riconosciuto un aumento delle indennità dovute dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennizzo del danno biologico di cui al citato articolo 13, di non oltre il 50 per cento della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai accertati dall'ISTAT intervenuta negli anni dal 2000 al 2013 e comunque per un importo massimo di spesa media annua di 50 milioni di euro. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità di attuazione di cui al comma 2.

2-*ter*. Il primo comma dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è così sostituito:

"Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata al cento per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. Per i lavoratori deceduti a decorrere dal 1º

gennaio 2014 la rendita ai superstiti è calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 116".

2-*quater*. Alle finalità e alle iniziative di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* si fa fronte con le risorse programmate dall'INAIL, per il 2013-2015, per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni nei limiti dell'importo di 120 milioni di euro per ciascuno dei predetti esercizi».

6.5000

I RELATORI

Dopo il comma 24 agginngere il seguente:

«24-*bis*. Ai fini dell'incentivazione di iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti a lavoratori dipendenti, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo cui sono assegnati 2 milioni di euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro per l'anno 2015, le cui modalità e criteri di utilizzo sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 482, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

6.0.1000

I RELATORI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-*bis.*

(Istituzione del Fondo per l'assistenza domiciliare sanitaria e socio-sanitaria a favore delle persone con grave non autosufficienza)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un apposito Fondo per l'assistenza domiciliare sanitaria e socio-sanitaria a favore delle persone con grave non autosufficienza, da ripartire con decreto del Ministro della salute da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con una dotazione di 98,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, al fine di potenziare l'assistenza sanitaria e socio-sanitaria domiciliare a favore delle persone non autosufficienti affette da patologie cronico degenerative, con particolare priorità alle persone con patologie che richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati articolati su sei o sette giorni in relazione alla criticità e alla complessità del caso. I percorsi assistenziali a domicilio sono integrati, ai sensi dell'articolo 3-*septies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, da prestazioni di aiuto personale e assistenza tutelare alla persona erogate secondo i modelli assistenziali disciplinati dalle Regioni e poste a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50 per cento. Gli stanziamenti del Fondo di cui al presente comma devono intendersi aggiuntive alle risorse del Servizio sanitario destinate ordinariamente dalle Regioni e dalle province autonome all'assistenza sanitaria e socio-sanitaria».

Conseguentemente,

a) all'articolo 7, comma 9, sostituire le parole: «121 milioni» *con le seguenti:* «41 milioni»;

b) all'articolo 9, sopprimere il comma 12;

c) all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-*bis*. Le Prestazioni economiche antitubercolari di cui al R.D.L. n. 1827/1935 sono ridotte nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2014 a valere sulle risorse di cui al capitolo 4360 del Ministero del lavoro ? Direzione Generale Politiche Previdenziali e Assicurative.

24-*quater*. All'articolo 1, comma 2-*bis,* del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57, le parole: "e a 2 milioni di euro per l'anno 2014"

sono soppresse.»;

e) alla Tabella A, voce Ministero della salute, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 3.000;

2015: - ;

2016: - .

7.1000

I RELATORI

Apportare all'articolo le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* al comma 235 le parole: "1.133 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.946 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.510 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.347 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.529 milioni di euro per l'anno 2018, a 595 milioni di euro per l'anno 2019 e a 45 milioni di euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1.182 milioni di euro per l'anno 2014, di 2.008 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.561 milioni di euro per l'anno 2016, di 2.378 milioni di euro per l'anno 2017, di 1.552 milioni di euro per l'anno 2018, di 618 milioni di euro per l'anno 2019 e di 53 milioni di euro per l'anno 2020"»;

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Le risorse finanziarie complessivamente richiamate all'articolo 1, comma 235, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono finalizzate, nel rispetto dei limiti ivi previsti, alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di salvaguardia richiamate dal medesimo periodo relativi alle categorie di beneficiari interessate. L'eventuale trasferimento di risorse e relative consistenze numeriche tra le categorie di soggetti tutelati sulla base della normativa vigente, come definita dalle citate disposizioni richiamate al quarto periodo del predetto comma 235 e dai relativi decreti attuativi, può avvenire esclusivamente, previo procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»;

c) sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Per il finanziamento del "Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere" di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.»;

d) dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-*bis*. Al fine di potenziare le iniziative e le misure in favore dei giovani, dei lavoratori disoccupati e svantaggiati, nonché al fine di determinare le condizioni per una migliore occupabilità:

a) all'articolo 1, comma 15, del decreto-legge del 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dopo le parole: "A valere sulle risorse programmate nell'ambito dei programmi operativi regionali 2007-2013" sono inserite le seguenti: "nonché a valere sulle eventuali riprogrammazioni delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183, già destinate ai Programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali europei, nella misura in cui il finanziamento dell'incentivo sia coerente con gli obiettivi del Piano di Azione Coesione e nel rispetto delle procedure di riprogrammazione previste per il Piano.".

b) al fine di agevolare l'accesso al Fondo sociale europeo, su richiesta degli operatori e nei limiti delle disponibilità finanziarie a tal fine preordinate sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, può erogare ai soggetti pubblici o a totale partecipazione pubblica titolari di progetti compresi nei programmi di politica comunitaria, che ne facciano richiesta, anticipazioni sui contributi spettanti a carico del bilancio dell'Unione europea. L'importo della anticipazione di cui al precedente periodo non può superare il 40 per cento di quanto complessivamente spettante a titolo di contributi nazionali e comunitari. A seguito della certificazione da parte dell'operatore richiedente circa l'avvenuta attuazione del progetto, si provvede alle dovute

compensazioni con il Fondo sociale europeo. Nel caso di mancata attuazione del progetto nel termine da esso previsto, o espressamente prorogato, nonché di non riconoscimento definitivo della spesa da parte dell'Unione Europea si provvederà al recupero delle somme anticipate con gli interessi nella misura legale, nonché delle eventuali penalità;

c) allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, nonché l'avvio del Piano per l'attuazione della Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una "Garanzia per i giovani", le Province, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, hanno facoltà di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per l'attività di gestione dei fondi strutturali europei, a valere su piani e programmi programmati e da programmare nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali europei. Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento delle proroghe di cui al primo periodo del presente comma, in attesa della successiva imputazione ai programmi operativi regionali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può erogare alle Regioni che ne facciano richiesta anticipazioni sui contributi da programmare a valere sulle risorse dell'Unione europea, nei limiti di 30 milioni di euro a valere sul Fondo di Rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

d) all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 39 è soppresso.».

7.2000

I RELATORI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni, è ridotta di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

Conseguentemente, alla tabella C, Missione immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, *programma* Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale, *voce* Ministero dell'interno, *inserire la seguente voce:*

«Legge n. 549 del 1995 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica ? Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1 cap. 2309).

2014:

CP: + 2.000;

CS: + 2.000.

2015:

CP: + 2.000;

CS: + 2.000.

2016:

CP: + 2.000;

CS: + 2.000».

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, inserire i seguenti:

«Art. 7-*bis.*

(Istituzione Anagrafe degli assistiti)

Dopo l'articolo 62-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 62-*ter.*

(Anagrafe nazionale degli assistiti)

1. Per rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, è istituita, nell'ambito del sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.

269, l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA).

2. L'ANA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, in accordo con il Ministero della salute in relazione alle specifiche esigenze di monitoraggio dei LEA, nel rispetto delle previsioni di cui al comma 5 dell'articolo 62 del presente decreto, subentra, per tutte le finalità previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento.

3. L'ANA assicura alla singola azienda sanitaria la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali, secondo le modalità di cui all'articolo 58, comma 2, del presente decreto.

4. Con il subentro dell'ANA, l'azienda sanitaria locale cessa di fornire ai cittadini il libretto sanitario personale previsto dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. È facoltà dei cittadini di accedere in rete ai propri dati contenuti nell'ANA, secondo le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 6 del presente decreto, ovvero di richiedere presso l'azienda sanitaria locale competente copia cartacea degli stessi.

5. In caso di trasferimento di residenza del cittadino, l'ANA ne da immediata comunicazione in modalità telematica alle aziende sanitarie locali interessate dal trasferimento. L'azienda sanitaria locale nel cui territorio è compresa la nuova residenza provvede alla presa in carico del cittadino, nonché all'aggiornamento del'ANA per i dati di propria competenza. Nessun altra comunicazione in merito al trasferimento di residenza è dovuta dal cittadino alle aziende sanitarie interessate.

6. L'ANA assicura al nuovo sistema informativo sanitario nazionale realizzato dal Ministero della salute in attuazione di quanto disposto dall'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con le modalità definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7, l'accesso ai dati e la disponibilità degli strumenti funzionali a garantire l'appropriatezza e l'efficacia delle prestazioni di cura erogate al cittadino, nonché per le finalità di cui all'articolo 15, comma 25-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

7. Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti: *a)* i contenuti dell'ANA, tra i quali devono essere inclusi il medico di medicina generale, il codice esenzione e il domicilio; *b)* il piano per il graduale subentro dell"ANA alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, da completare entro il 30 giugno 2015; *c)* le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, i criteri per l'interoperabilità dell'ANA con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nonché le modalità di cooperazione dell'ANA con banche dati già istituite a livello regionale per le medesime finalità, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività, ai sensi del presente decreto".

2. Dopo la lettera *f)* del comma 3-*bis* dell'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunta la seguente lettera: "*g)* Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA)".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014 ed 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, al fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute per l'anno 2014 e le proiezioni dell'accantonamento per gli anni 2015 e 2016.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7-*ter.*

(Distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale)

1. Gli operatori del settore alimentare, inclusi quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, che forniscono prodotti alimentari alle organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, che effettuano a fini di beneficenza, raccolta e distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, devono registrare l'oggetto, il luogo, la data, l'ora e il destinatario della fornitura.

2. Le organizzazioni di cui al comma 1 devono garantire che la durata e le modalità del trasporto, nonché dello stoccaggio e della somministrazione degli alimenti non inficino la sicurezza dei medesimi. Con decreto der Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.

3. I commi 1 e 2 non si applicano alla distribuzione gratuita di prodotti alimentari di proprietà degli operatori del settore alimentare effettuata dai medesimi direttamente agli indigenti.

4. La legge 25 giugno 2003, n. 155, è abrogata.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

9.2000

I RELATORI

Dopo il comma 19, inserire i seguenti:

«19-*bis*. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Ad AGEA sono attribuite le attività a carattere tecnico operative relative al coordinamento di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005. A tal fine, l'Agenzia agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA ed al FEASR ed è responsabile nei confronti dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziate dal FEAGA e dal FEASR. Resta ferma la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella gestione dei rapporti con la Commissione europea afferenti, in seno al comitato dei Fondi agricoli, alle attività di monitoraggio dell'evoluzione della spesa, di cui al regolamento (CE) n. 1290/2005 del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, nonché alle fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti adottata ai sensi della vigente normativa europea. In materia l'Agenzia assicura il necessario supporto tecnico fornendo, altresì, gli atti dei procedimenti";

b) i commi 9, 10, 11 e 12 sono abrogati.

19-*ter*. Le somme di cui all'articolo 18, comma 11, della legge 23 luglio 2009, n. 99, iscritte nel bilancio dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e non ancora utilizzate, possono essere destinate negli anni 2014 e 2015 alle finalità di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della medesima legge n. 99 del 2009.

19-*quater*. Per il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale, con particolare riferimento all'emergenza provocata dal batterio *Xylella fastidiosa* e al potenziamento dei sistemi di monitoraggio e controllo, ivi compresi i controlli sulle sementi provenienti da organismi geneticamente modificati è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1996, n. 910, che, a tale fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

19-*quinquies*. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è autorizzato per l'anno 2014 ad effettuare le operazioni di pagamento e riscossione relative alle competenze dell'ex Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) trasferite al Ministero stesso ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,

mediante l'utilizzo dei conti correnti già intestati alla medesima Agenzia, attraverso un dirigente delegato. Le operazioni effettuate sono oggetto di rendicontazione al termine dell'esercizio finanziario».

9.3000

I RELATORI

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«22-*bis*. Al fine di consentire la realizzazione di interventi urgenti per la messa in sicurezza, il restauro e il ripristino del decoro dei «Luoghi della Memoria» nel quadro degli eventi programmati per la celebrazione del Centenario della prima guerra mondiale, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.

22-*ter*. Al fine di promuovere la conoscenza degli eventi del predetto conflitto e di preservarne la memoria in favore delle future generazioni attravero la realizzazione di manifestazioni, convegni, mostre, pubblicazioni e percorsi di visita, anche prevedendo il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado in un percorso didattico integrativo ai fini del recupero di lettere, oggetti, documenti e di altro materiale storico, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla Tabella B, allegata alla presente legge, voce «Ministero dell'economia e delle finanze»:

2014: ? 8.000;

2015: ? 5.000;

2016: ? 5.000.

b) alla Tabella A, allegata alla presente legge, voce «Ministero dell'economia e delle finanze»:

2014: ? 1.500;

2015: ? 1.500;

2016: ? 1.500.

9.4000

I RELATORI

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

«27-*bis*. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, è autorizzata la spesa di 2,9 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 8 della legge n. 38 del 23 febbraio 2001, e di 500 mila euro per le finalità di cui all'articolo 21 della medesima legge».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 3.400;

2015: ? 3.400;

2016: ? 3.400.

9.5000

I RELATORI

Al comma 11, alla fine dell'ultimo periodo, dopo le parole: «Ministro per gli affari europei» *aggiungere le seguenti:* «Alle relative spese si applicano le disposizioni contenute nel presente comma, ivi comprese le deroghe alle limitazioni di spesa previste dalla normativa vigente».

9.6000

I RELATORI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 220 milioni di euro per l'anno 2014. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi

pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

10.2000

I RELATORI

Sostituire i commi 16 e 17 con i seguenti:

«16. Ai fini della disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il compenso previsto per il Garante del contribuente non può essere superiore al cinquanta per cento di quello spettante alla data del 31 dicembre 2013.

17. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è rideterminato, nei limiti di cui al comma 16, il compenso spettante al Garante del contribuente per le funzioni svolte a decorrere dal 1º gennaio 2014.».

10.3000

I RELATORI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: "in uffici scolastici regionali di livello" sono aggiunte le seguenti: "dirigenziale o" e dopo le parole: "dirigenziale generale," sono aggiunte le seguenti: "in relazione alla popolazione studentesca della relativa regione,"».

10.0.1000

I RELATORI

Dopo il comma 41 inserire i seguenti:

«41-*bis*. Al fine di contribuire alla riduzione degli oneri a carico dello stato di previsione del Ministero dell'interno, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il prefetto dispone la ricognizione dei veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, e successive modificazioni, a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e delle sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comunque custoditi da oltre due anni, anche se non confiscati, ovvero di quelli non alienati per mancanza di acquirenti. Dei veicoli giacenti, individuati secondo il tipo, il modello ed il numero di targa o telaio, indipendentemente dalla documentazione dello stato di conservazione, viene formato elenco provinciale, pubblicato sul sito istituzionale della Prefettura Ufficio territoriale del Governo, competente per tenitorio, in cui per ciascun veicolo, sono riportati, altresì, i dati identificativi del proprietario risultanti al pubblico registro automobilistico.

41-*ter*. Nei sessanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, il proprietario o uno degli altri soggetti indicati nell'articolo 196 del decreto legislativo n. 285 del 1992, può assumere la custodia del veicolo, provvedendo contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla depositeria, con conseguente estinzione del debito maturato a carico dello Stato allo stesso titolo. Di tale facoltà è data comunicazione con la pubblicazione dell'elenco, con l'avviso che, in caso di mancata assunzione della custodia, si procederà all'alienazione del veicolo alla depositeria, anche ai soli fini della rottamazione, ai sensi delle disposizioni del presente articolo.

41-*quater*. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la Prefettura ? Ufficio territoriale del Governo notifica al soggetto titolare del deposito l'atto recante la determinazione all'alienazione, anche relativamente ad elenchi di veicoli, ed il corrispettivo cumulativo. L'alienazione si perfeziona, anche con effetto transattivo ai sensi degli articoli 1965 e seguenti del codice civile, con il consenso del titolare del deposito, comunicato alla Prefettura ? Ufficio tenitoriale del Governo, entro e non oltre i quindici giorni successivi alla notifica. L'alienazione è comunicata dalla Prefettura ? Ufficio territoriale del Governo al pubblico registro automobilistico competente per l'aggiornamento delle

iscrizioni, senza oneri.

41-*quinquies*. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'interno, di concerto con l'Agenzia del demanio, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità dell'alienazione e delle attività ad essa funzionali e connesse. Il corrispettivo dell'alienazione è determinato dalle Amministrazioni procedenti in modo cumulativo per il totale dei veicoli che ne sono oggetto, tenuto conto del tipo e delle condizioni dei veicoli, dell'ammontare delle somme dovute al soggetto titolare del deposito in relazione alle spese di custodia, nonché degli eventuali oneri di rottamazione che possono gravare sul medesimo soggetto.

41-*sexies*. Al procedimento disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 38 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

41-*septies*. La somma eventualmente ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la somma depositata è restituita all'avente diritto.

41-*octies*. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

11.1000

I RELATORI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«21-*bis*. L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2012, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2012, avviene, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale o regionale dell'organismo militare. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007 la cui dotazione è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte nei limiti delle disponibilità del predetto fondo.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli Affari esteri, *apportare le seguenti modificazioni:*

2014: ? 1.000;
2015: ? 1.000;
2016: ? 1.000.

12.1000

I RELATORI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Per l'anno 2014 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «Per il triennio 2014-2016» *con le seguenti:* «Per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «A decorrere dal 1º gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a quattordici il trattamento

minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 5 per cento della parte eccedente quattordici volte il trattamento minimo INPS fino a venti volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 10 per cento della parte eccedente venti volte il trattamento minimo INPS fino a trenta volte il trattamento minimo INPS e al 15 per cento della parte eccedente trenta volte il trattamento minimo lNPS.», *e dopo il primo periodo aggiungere il seguente:*
«All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, coovertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo", sono soppresse».

14.1000

I RELATORI

Apportare le seguenti modifiche:

a) «al comma 2, capoverso "2-quater", aggiungere il seguente:

"2-*quinquies*. Per l'anno 2014 l'obiettivo di saldo finanziario dei Comuni derivante dall'applicazione delle percentuali di cui ai commi 2 e 6 è rideterminato, fermo restando l'obiettivo complessivo di comparto, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 31 gennaio 2014. Il predetto decreto deve garantire che per nessun Comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con le modalità previste dalla normativa previgente."»;

b) al comma 4:

1) «al capoverso 9-*bis*, i periodi secondo e terzo sono sostituiti dal seguente: "Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali è assegnato a ciascun ente uno spazio finanziario in proporzione all'obiettivo di saldo finanziario determinato attraverso il comma 2-*quinquies* fino a concorrenza del predetto importo".

2) i capoversi 9-*ter* e 9-*quater* sono abrogati».

c) al comma 11, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«b-*bis)* le parole: "di cui al comma 87" sono sostituite dalle seguenti: "assoggettabili alla sanzione di cui al periodo successivo"».

17.0.1000

I RELATORI

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-*bis*.

1. Il cliente può chiedere di trasferire il rapporto di conto corrente bancario ad altra banca senza spese aggiuntive purché le banche coinvolte aderiscano ai comuni protocolli tecnici interbancari italiani. Con il trasferimento del rapporto di conto corrente, la banca di destinazione subentra nei mandati di pagamento e riscossione conferiti alla banca di origine, alle condizioni stipulate fra la banca di destinazione e il cliente. Il trasferimento del rapporto di conto corrente deve perfezionarsi entro il termine di 14 giorni lavorativi da quando il cliente chiede alla banca di destinazione di acquisire dalla banca di origine i dati relativi ai mandati di pagamento e di riscossione in essere. Contestualmente all'estinzione del rapporto di conto corrente, la banca di origine provvede a trasferire alla banca di destinazione l'eventuale saldo in favore del cliente. La banca di destinazione può ritirare dal cliente, per conto della banca di provenienza, eventuali strumenti elettronici di pagamento o di credito e moduli di assegno inutilizzati. Nel caso in cui il trasferimento non si perfezioni entro il termine di 14 giorni lavorativi, per cause dovute alla banca di origine, quest'ultima è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all'1 per cento del saldo, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo, salvo prova di maggior danno. Resta ferma la possibilità per la banca di origine di rivalersi sulla banca di destinazione, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause a questa imputabili. È nullo ogni patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, con il quale si impedisca o si renda più oneroso o complesso per il cliente l'esercizio della facoltà di trasferimento del rapporto di conto corrente bancario. La nullità del patto non comporta la nullità del contratto di conto corrente. Se al rapporto di conto corrente sono

collegati contratti di finanziamento di cui si è chiesta l'estinzione, trova applicazione la disciplina sulla portabilità dei mutui di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e successive modificazioni».

5.8 (testo 2)

TARQUINIO, PAOLO ROMANI, GASPARRI, BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, MALAN, GIBIINO, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, al quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando il vincolo territoriale di destinazione delle risorse attraverso una rimodulazione dei singoli accordi di programma, ove esistano progetti immediatamente cantierabili compatibili con le finalità dell a norma.».

6.87 (testo 2)

PERRONE, PAOLO ROMANI, GASPARRI, BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, MALAN, GIBIINO, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, IURLARO, LIUZZI, DALLA TOR, PICCOLI, FLORIS, CASSANO, TARQUINIO

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 7-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fra il 1º giugno 2013 e il 30 settembre 2013" sono sostituite dalle seguenti «fra il 1º giugno 2013 e il 31 marzo 2014";

b) al comma 5, le parole: "entro il 31 gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2014".

3-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

6.164 (testo 2)

VACCARI, BROGLIA, PIGNEDOLI, BERTUZZI, RITA GHEDINI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI

Al comma 7, lettera c), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-*bis*) *Al comma 1*-bis*, dopo le parole*: "*Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003"inserire le seguenti*: "nonché su edifici ricadenti nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con divieto di cumulo con le agevolazioni previste dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,».

7.41 (testo 2)

CHIAVAROLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di confermare la sospensione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi già disposta fino al 31 dicembre 2005 dal comma 255 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 e successivamente prorogata senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2015, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2016 il termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17. Al terzo periodo dell'articolo 2, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è sostituita, ove ricorre, la parola: "2015" con la parola: "2016". A decorrere dal 1º gennaio 2017, i contributi previdenziali e i premi assicurativi sospesi ai sensi del presente comma e delle norme da esso richiamate sono restituiti all'INPS dagli enti interessati, senza corresponsione di interessi legali, in 120 rate mensili di pari importo».

1-*ter*. A decorrere dal 2004, è confermata l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 5 a 8, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio

2002, n. 172, anche ai lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con organico superiore alle 1.200 unità lavorative, nel settore della sanità privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale. Il trattamento economico, comprensivo della contribuzione figurativa e, ove spettanti, degli assegni per il nucleo familiare, e corrisposto in misura pari al massimo dell'indennità di mobilità prevista dalle leggi vigenti, per la durata di 66 mesi dalla data di decorrenza del licenziamento e nel limite di 400 unità, calcolato come media del periodo. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano, ai fini del trattamento pensionistico, le disposizioni di cui all'articolo 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e relativa tabella A, nonché le disposizioni di cui all'articolo 59, commi 6, 7, lettere a) e b), e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: ? 3.600
2017: ? 3.000

1.3.2.1.25. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 122 (ant.) del 24/11/2013

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

DOMENICA 24 NOVEMBRE 2013
122ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Fassina.

La seduta inizia alle ore 12,30.

IN SEDE REFERENTE

(1121) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016***

- (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016
- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

(1120) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Si passa all'esame degli emendamenti accantonati, riferiti all'articolo 10.

Su proposta del relatore SANTINI (*PD*), sono accantonate ancora le proposte 10.10 e 10.12.

Il relatore SANTINI (*PD*) e il vice ministro FASSINA esprimono parere contrario sull'emendamento

10.14 che, messo ai voti, è respinto.

Il relatore SANTINI (*PD*) si esprime in senso favorevole sugli emendamenti 10.19 e 10.20.

Il vice ministro FASSINA esprime parere contrario. Infatti, l'eventuale approvazione degli emendamenti consentirebbe ad alcuni comparti della pubblica amministrazione di derogare ai principi generali in materia di *spending review*.

Il senatore BROGLIA (*PD*) ritira l'emendamento 10.20.

Il senatore D'ALI' (*NCD*) preannuncia, a titolo personale, il proprio voto favorevole sulla proposta 10.19.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) dichiara di condividere le osservazioni del vice ministro FASSINA.

Posto ai voti, l'emendamento 10.19 risulta approvato.

Il senatore MARTELLI (*M5S*) dichiara di aggiungere la firma all'emendamento 10.27 che, con il parere contrario del relatore SANTINI (*PD*) e del vice ministro FASSINA, è posto ai voti e respinto.

Il relatore SANTINI (*PD*) e il vice ministro FASSINA esprimono parere favorevole sulla proposta 10.28.

La Commissione approva l'emendamento.

Il relatore SANTINI (*PD*) e il vice ministro FASSINA esprimono parere contrario sulle proposte 10.32, 10.36, 10.40 e 10.41 che, con distinte votazioni, la Commissione respinge.

Il relatore SANTINI (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 10.45 (testo 2), a condizione che sia riformulato nel senso di eliminare l'ultima parte relativa alla copertura finanziaria.

Il vice ministro FASSINA esprime un parere conforme.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) accoglie la riformulazione e presenta l'emendamento 10.45 (testo 3), pubblicato in allegato, che la Commissione approva.

Il relatore SANTINI (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 10.47 e 10.48. Esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti 10.56 e 10.61.

Il vice ministro FASSINA esprime un parere conforme.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge le proposte 10.47 e 10.48.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) dichiara di aggiungere la firma all'emendamento 10.51.

La Commissione respinge gli emendamenti 10.56 e 10.61.

Su proposta del relatore SANTINI (*PD*), è accantonato l'emendamento 10.68. Quanto al 10.71, lo stesso relatore si dichiara in linea di massima favorevole, purché sia riformulato nel senso di circoscrivere l'ambito di applicazione.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) mette in evidenza alcuni aspetti critici dell'emendamento 10.71.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) ritiene che la proposta emendativa dovrebbe essere precisata per quanto concerne il "personale civile" del comparto sicurezza.

La Commissione conviene quindi di accantonare anche il 10.71.

Il relatore SANTINI (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 10.81. Invita al ritiro delle proposte 10.83 e 10.89, esprimendo altrimenti parere contrario. Il parere è inoltre contrario sugli emendamenti 10.100, 10.103, 10.104, 10.109, 10.111, 10.136, 10.142, 10.145 e 10.153.

Il vice ministro FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge, quindi, l'emendamento 10.81.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 10.83, mentre la senatrice BERTUZZI (*PD*) ritira l'emendamento 10.89.

La Commissione, quindi, respinge con successive votazioni le proposte 10.100 e 10.103.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) raccomanda l'approvazione della proposta 10.104, soffermandosi sull'importanza di tutelare le attività commerciali di piccole e medie dimensioni.

Il vice ministro FASSINA, pur condividendo l'obiettivo enunciato dal senatore URAS (*Misto-SEL*), rileva che la proposta emendativa non è provvista di idonea copertura finanziaria.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge quindi gli emendamenti 10.104 e 10.109, mentre conviene di accantonare il 10.111. Respinge altresì, con successive votazioni, gli emendamenti 10.136 e 10.142.

Il senatore MILO (*FI-PdL XVII*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 10.145, soffermandosi sull'importanza di assicurare una proroga per i beneficiari di fondi di investimento ricevuti nell'ambito di programmi finanziati all'interno dei patti territoriali, qualora i termini per la realizzazione dell'investimento siano scaduti per cause non imputabili direttamente all'imprenditore.

La Commissione respinge l'emendamento 10.145.

Il senatore Luigi MARINO (*SCpI*) pone in luce l'importanza della proposta 10.153, relativa alla

dismissione degli stabilimenti termali di proprietà pubblica.

Dopo brevi interventi della senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*) e del senatore SPOSETTI (*PD*), la Commissione respinge l'emendamento 10.153.

Il relatore SANTINI (*PD*) invita al ritiro della proposta 10.160 ed esprime parere contrario sull'emendamento 10.165.

Il vice ministro FASSINA esprime un parere conforme.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) ritira l'emendamento 10.160.

Il senatore MILO (*FI-PdL XVII*) raccomanda l'approvazione della proposta 10.165, su cui il senatore MARTELLI (*M5S*) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo parlamentare.

La Commissione respinge l'emendamento 10.165.

Il relatore SANTINI (*PD*) e il vice ministro FASSINA esprimono parere favorevole sulla proposta 10.172 che, posta ai voti, è approvata.

Il relatore SANTINI (*PD*) e il vice ministro FASSINA esprimono parere contrario sull'emendamento 10.176.

Dopo un breve intervento del senatore MILO (*FI-PdL XVII*), la Commissione respinge l'emendamento 10.176.

Su proposta del relatore SANTINI (*PD*), gli emendamenti 10.183 e 10.185 sono accantonati.

Il relatore D'ALI' (*NCD*) e il vice ministro FASSINA esprimono parere favorevole sull'emendamento 10.189, a condizione che la proposta sia riformulata nel senso di eliminare l'ultimo periodo.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) accetta la proposta di riformulazione e presenta l'emendamento 10.189 (testo 2), pubblicato in allegato, che, posto ai voti, è approvato.

Il relatore SANTINI (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 10.192, mentre invita al ritiro della proposta 10.197. Esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti 10.206, 10.211, 10.220, 10.224, 10.236, 10.239 e 10.240.

Il vice ministro FASSINA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 10.192.

Il senatore BROGLIA (*PD*) ritira la proposta 10.197.

La Commissione respinge altresì l'emendamento 10.206.

Il senatore MARTELLI (*M5S*) dichiara il voto favorevole sulla proposta 10.211.

Il vice ministro FASSINA ritiene che gli obiettivi contenuti nella proposta emendativa siano già raggiunti attraverso le misure adottate nell'ambito della cosiddetta *spending review*.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge le proposte 10.211, 10.220, 10.224 e 10.236.

La senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*) ritira l'emendamento 10.239.

La Commissione respinge quindi la proposta 10.240.

Il relatore SANTINI (*PD*) e il vice ministro FASSINA esprimono parere favorevole sulla proposta 10.246, a condizione che sia riformulata nel senso di circoscrivere le modifiche agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

La senatrice Rita GHEDINI (*PD*) dichiara di aggiungere la firma all'emendamento 10.246 e accoglie la riformulazione proposta, presentando l'emendamento 10.246 (testo 2), pubblicato in allegato, che, posto ai voti, è approvato.

Il relatore SANTINI (*PD*) invita quindi al ritiro dell'emendamento 10.262.

La senatrice Rita GHEDINI (*PD*) dichiara di aggiungere la firma alla proposta 10.262, che poi ritira.

Su proposta del relatore SANTINI (*PD*) è accantonato l'emendamento 10.290.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), su invito del relatore SANTINI (*PD*), ritira l'emendamento 10.292.

Previo parere contrario del relatore SANTINI (*PD*) e del vice ministro FASSINA, la Commissione respinge l'emendamento 10.296.

Il relatore SANTINI (*PD*) e il vice ministro FASSINA esprimono un parere favorevole sulla proposta 10.299 e un parere contrario sull'emendamento 10.300.

La Commissione approva l'emendamento 10.299, mentre respinge la proposta 10.300.

Su richiesta del relatore SANTINI (*PD*) sono accantonati gli emendamenti 10.304 e 10.311.

Il relatore D'ALI' (*NCD*) e il vice ministro FASSINA esprimono parere contrario sulle proposte 10.305, 10.306 e 10.0.6.

La Commissione respinge l'emendamento 10.305.

Il senatore MILO (*FI-PdL XVII*) mette in risalto il rilievo della proposta 10.306.

Dopo un breve intervento del vice ministro FASSINA, la Commissione, con distinte votazioni, respinge le proposte 10.306 e 10.0.6.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti accantonati e riferiti all'articolo 11.

Il relatore SANTINI (*PD*) e il vice ministro FASSINA esprimono parere contrario sulle proposte 11.4, 11.19, 11.26, 11.37, 11.40 (testo 2), 11.59, 11.66, 11.70, 11.79, 11.96, 11.99 e 11.101 (testo 2).

La Commissione, con distinte votazioni, respinge le proposte 11.4, 11.19, 11.26, 11.37, 11.40 (testo 2) e 11.59.

Dopo un breve intervento della senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*), che chiede alcuni chiarimenti, forniti dal vice ministro FASSINA, in merito alla portata della proposta 11.66, la Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 11.66, 11.70, 11.79, 11.96, 11.99 e 11.101 (testo 2).

La senatrice Rita GHEDINI (*PD*) dichiara di aggiungere la firma alla proposta 11.106 (testo 2) che poi ritira, su invito del relatore SANTINI (*PD*).

Il presidente AZZOLLINI avverte quindi che si passerà alla votazione dell'emendamento 4.136, accantonato durante l'esame degli emendamenti all'articolo 4, in quanto nella sostanza riferito all'articolo 11. Su tale proposta il relatore SANTINI (*PD*) e il vice ministro FASSINA esprimono parere contrario.

La Commissione respinge la proposta 4.136.

Il relatore SANTINI (*PD*) e il vice ministro FASSINA esprimono parere contrario sulle proposte 11.123, 11.136 e 11.140.

La Commissione respinge l'emendamento 11.123.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore URAS (*Misto-SEL*) sulla proposta 11.136, la Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 11.136 e 11.140.

Su richiesta del relatore SANTINI (*PD*) è poi accantonato l'emendamento 11.145.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*), su invito del relatore SANTINI (*PD*), ritira l'emendamento 11.161.

Il relatore SANTINI (*PD*) e il vice ministro FASSINA esprimono parere contrario sulla proposta 11.163, mentre invitano i proponenti a ritirare l'emendamento 11.179. Esprimono, infine, parere contrario sulle proposte 11.185 e 11.202.

La Commissione respinge l'emendamento 11.163.

Il senatore MICHELONI (*PD*) ritira la proposta 11.179.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 11.185 e 11.202.

Il relatore SANTINI (*PD*) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 11.203 e a trasformarlo in un ordine del giorno.

La senatrice CHIAVAROLI (*NCD*) sottoscrive l'emendamento 11.203 e lo ritira trasformandolo nell'ordine del giorno G/1120/176/5, pubblicato in allegato, che il vice ministro FASSINA accoglie.

La senatrice GATTI (*PD*), su invito del relatore SANTINI (*PD*), ritira l'emendamento 11.206 (testo 2).

Su richiesta del relatore D'ALI' (*NCD*) è accantonato l'emendamento 11.207.

La senatrice CHIAVAROLI (*NCD*) dichiara di aggiungere la firma all'emendamento 11.209 che, su richiesta del relatore SANTINI (*PD*), è poi ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/1120/177/5, pubblicato in allegato, accolto dal vice ministro FASSINA.

Previo parere contrario del relatore SANTINI (*PD*) e del vice ministro FASSINA, la Commissione respinge la proposta 11.225.

La senatrice CHIAVAROLI (*NCD*) dichiara di aggiungere la firma all'emendamento 11.228 che, su invito del relatore SANTINI (*PD*), trasforma nell'ordine del giorno G/1120/178/5, pubblicato in allegato, accolto dal vice ministro FASSINA.

Su richiesta del relatore D'ALI' (*NCD*) è quindi accantonato l'emendamento 11.0.5 (testo 2).

Si passa all'esame degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 12.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) dichiara di aggiungere la firma all'emendamento 12.4 (testo 2) che poi ritira su invito del relatore SANTINI (*PD*).

La senatrice Rita GHEDINI (*PD*), su invito del relatore D'ALI' (*NCD*), ritira le proposte 12.5, 12.10 (testo 2) e 12.33.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) ritira a sua volta l'emendamento 12.14.

La Commissione, previo parere contrario del relatore SANTINI (*PD*) e del vice ministro FASSINA, respinge l'emendamento 12.20.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) dichiara di aggiungere la firma agli emendamenti 12.31 (testo 2) e 12.34 e quindi li ritira a seguito dell'invito del relatore SANTINI (*PD*).

Su richiesta del relatore D'ALI' (*NCD*), sono accantonate le proposte 12.35, 12.38 e 12.41.

Il relatore SANTINI (*PD*) e il vice ministro FASSINA esprimono parere contrario sugli identici emendamenti 12.47 e 12.49.

Con un'unica votazione, la Commissione respinge gli emendamenti 12.47 e 12.49, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore Luigi MARINO (*SCpI*).

Su richiesta del relatore SANTINI (*PD*) l'emendamento 12.52 è accantonato.

La senatrice Rita GHEDINI (*PD*) ritira gli emendamenti 12.60 e 12.62.

Previo parere contrario del relatore SANTINI (*PD*) e del vice ministro FASSINA, la Commissione respinge l'emendamento 12.64.

Su proposta del relatore SANTINI (*PD*), sono accantonati gli emendamenti 12.69 e 12.74, al quale la senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*) dichiara di aggiungere la firma.

La senatrice Rita GHEDINI (*PD*) ritira la proposta 12.75 mentre l'emendamento 12.76 è accantonato su richiesta del relatore SANTINI (*PD*).

Il relatore D'ALI' (*NCD*), in merito alla proposta 12.78, invita al ritiro per la trasformazione in un ordine del giorno che rispecchi i contenuti di cui alla lettera *b)* della stessa proposta emendativa.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) accoglie la proposta del relatore e trasforma l'emendamento 12.78 nell'ordine del giorno G/1120/179/5, pubblicato in allegato, di contenuto analogo a quello della lettera *b)* della proposta emendativa.

Il vice ministro FASSINA accoglie l'ordine del giorno.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana di oggi, già prevista per le ore 16, avrà inizio alle ore 16,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,05.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1120

G/1120/176/5
D'ALÌ, D'AMBROSIO LETTIERI
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 11.203.

G/1120/177/5
GUALDANI
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 11.209.

G/1120/178/5
MANCUSO
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 11.228.

G/1120/179/5
GALIMBERTI, PAOLO ROMANI, GASPARRI, BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, MALAN, GIBIINO, BOCCA
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 12.78.

10.45 (testo 3)
ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA
«8-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
"4-bis. In via sperimentale, il Ministro della giustizia può disporre, nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con le Regioni e le Province autonome, che vengano utilizzati, per il tempo necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di servizio oggetto delle convenzioni sono integralmente a carico del bilancio della Regione"».

10.189 (testo 2)
MANDELLI, PAOLO ROMANI, GASPARRI, BONFRISCO, CERONI, MILO, MALAN, GIBIINO, D'AMBROSIO LETTIERI, SCAVONE, PICCINELLI
Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:
«31-bis. Il prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio (PHT) è aggiornato, con cadenza annuale, dall'Agenzia Italiana del Farmaco, che provvede ad individuare un elenco di medicinali che per le loro caratteristiche farmacologiche possono essere dispensati attraverso le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre n. 347 del 2001, convertito, con modificazioni, nella legge 28 dicembre 2001, n. 405, nonché ad assegnare i medicinali non coperti da brevetto e quelli per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'AIFA, determina conseguentemente, a saldi invariati, l'entità della riduzione del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera con equivalente attribuzione al tetto della spesa farmaceutica territoriale di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 135 del 7 agosto 2012.

10.246 (testo 2)
AMATI, LUMIA, VALENTINI
Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

«41-bis. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 52, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Gli interessi convenzionali, moratori e a qualunque altro titolo dovuti sui crediti di cui al comma 1, sono riconosciuti, nel loro complesso, nella misura massima comunque non superiore al tasso calcolato e pubblicato dalla Banca d'Italia sulla base di un paniere composto dai Buoni del Tesoro Poliennali quotati sul mercato obbligazionario telematico (RENDISTATO)";

b) all'articolo 53, al comma 1, le parole: "70 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento"

1.3.2.1.26. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 123 (pom.) del 24/11/2013

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

DOMENICA 24 NOVEMBRE 2013
123ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Fassina, i sottosegretari di Stato per il medesimo Dicastero Baretta e Giorgetti, il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Cecilia Guerra e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Legnini.

La seduta inizia alle ore 17.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) chiede chiarimenti sul seguito dei lavori della Commissione, con particolare riguardo alla possibilità, preannunciata in precedenza, che il Governo e i relatori presentino ulteriori emendamenti al disegno di legge di stabilità. In tal caso, chiede che i senatori possano disporre di un tempo adeguato per esaminarli e presentare gli eventuali subemendamenti.

Le senatrici BULGARELLI (*M5S*) e LANZILLOTTA (*SCpI*) si associano alla richiesta di indicazioni sull'organizzazione dei successivi lavori della Commissione.

Il presidente AZZOLLINI precisa che, nella seduta in corso, la Commissione riprenderà l'esame degli emendamenti accantonati, a partire da quelli riferiti all'articolo 13. Successivamente, si passerà agli emendamenti presentati dai relatori e dal Governo, compresi i relativi subemendamenti. Qualora i relatori e il Governo presentino ulteriori proposte emendative, assicura che saranno garantiti tempi adeguati ai Gruppi parlamentari per la valutazione di tali proposte e la presentazione dei conseguenti subemendamenti.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1121) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016***

- (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016
- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

(1120) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI avverte che, come indicato poc'anzi, si riprenderà l'esame dagli emendamenti relativi all'articolo 13, precedentemente accantonati, cominciando dalla proposta 7.57, che nella seduta di ieri si è stabilito di riferire all'articolo 13.

Su proposta del relatore SANTINI (*PD*), l'emendamento 7.57 è ulteriormente accantonato.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 13.2, 13.8, 13.13 e 13.19, mentre le proposte 13.34, 13.35 e 13.36 sono ritirate dal senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). In esito a successive votazioni, risultano poi respinti gli emendamenti 13.38 e 13.41.

L'emendamento 13.44, in assenza dei proponenti, è fatto proprio dalla senatrice ZANONI (*PD*) e poi ritirato.

Posto ai voti, l'emendamento 13.52 è respinto.

Dopo che il senatore BROGLIA (*PD*) ha ritirato la proposta 13.58, accogliendo l'invito del relatore SANTINI (*PD*), il senatore SPOSETTI (*PD*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 13.60 e lo ritira, trasformandolo nell'ordine del giorno G/1120/183/5, pubblicato in allegato, e accolto dal Governo.

Su richiesta del relatore SANTINI (*PD*), la senatrice CHIAVAROLI (*NCD*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 13.61 (testo 2) e lo ritira, riformulandolo nell'ordine del giorno G/1120/184/5, pubblicato in allegato, e accolto dal Governo.

I senatori MALAN (*FI-PdL XVII*), BONFRISCO (*FI-PdL XVII*), CERONI (*FI-PdL XVII*), MANDELLI (*FI-PdL XVII*) e MILO (*FI-PdL XVII*) dichiarano di aggiungere la firma

all'emendamento 13.73.

La senatrice ZANONI (*PD*), dopo aver dichiarato a sua volta di sottoscrivere la proposta 13.73, ne sottolinea l'importanza, dato che essa differisce dal 1º gennaio 2014 al 1º gennaio 2015 il termine entro il quale i piccoli Comuni devono procedere all'accorpamento. Il termine attualmente vigente risulta infatti troppo breve e mette in difficoltà molti Comuni, che rischiano di non poter completare in tempo questo processo, al quale hanno pure dedicato grande impegno. Chiede quindi l'accoglimento della proposta o, in alternativa, l'accantonamento per una migliore valutazione.

Anche i senatori URAS (*Misto-SEL*), DE PETRIS (*Misto-SEL*), CROSIO (*LN-Aut*) e COMAROLI (*LN-Aut*) dichiarano di sottoscrivere la proposta 13.73.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) si dichiara contraria all'emendamento in questione: ancora una volta, con questa disposizione, si sarebbe rinviato il processo di consolidamento e razionalizzazione dei piccoli Comuni, più volte auspicato e mai attuato.

Il relatore D'ALI' (*NCD*) esprime un parere contrario sull'emendamento 13.73, invitando i proponenti al ritiro: si tratta di una questione che potrebbe essere trattata meglio in altra sede, in particolare con riferimento all'esame - che la Commissione bilancio dovrà iniziare a breve - del disegno di legge n. 1149, di conversione del decreto-legge n. 126 del 2013, recante misure finanziarie urgenti per le Regioni e gli enti locali.

Il senatore VACCARI (*PD*) sottolinea che i piccoli Comuni fanno grandi sforzi per completare l'unificazione, dopo aver già accorpato molti servizi. Si tratta però di un processo complesso: il termine del 1º gennaio 2014 appare pertanto troppo breve. Chiede che vi sia un'attenzione adeguata da parte del Governo e dei relatori, per la proposta emendativa 13.73.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) si associa alla richiesta del senatore Vaccari e segnala il rischio che, senza una proroga del termine, si possa vanificare gran parte del lavoro che molti Comuni hanno fatto finora, con grande senso di responsabilità.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) ribadisce la sua contrarietà alla proroga prevista dall'emendamento 13.73, osservando che l'obbligo per i piccoli Comuni di procedere a una razionalizzazione risale addirittura al 2010. Chiede pertanto che la proposta emendativa sia messa in votazione.

Il senatore CERONI (*FI-PdL XVII*) fa presente che i piccoli Comuni hanno già realizzato, nella maggior parte dei casi, un notevole sforzo di unificazione dei servizi, al fine di conseguire risparmi finanziari. Tuttavia, questa operazione ha dei limiti e, senza tempi adeguati, rischia di produrre gravi disfunzioni. Chiede pertanto una proroga, anche per consentire una riflessione complessiva sulla disposizione, la cui applicazione ha rivelato finora molti inconvenienti.

Il senatore MARTELLI (*M5S*), a nome del suo Gruppo, si dichiara contrario all'emendamento 13.73, chiedendo che si proceda speditamente a un accorpamento dei piccoli Comuni minori, per conseguire significativi risparmi della spesa pubblica.

Il senatore BROGLIA (*PD*), pur dichiarandosi un convinto sostenitore dei processi di unificazione e

accorpamento dei servizi tra i piccoli Comuni, osserva tuttavia che la norma presenta aspetti problematici e necessita di una attenta rivisitazione. Si esprime pertanto a favore della proroga prevista dall'emendamento 13.73, senza la quale potrebbe esservi il rischio di dover nominare commissari straordinari a causa dell'inadempienza dei Comuni.

Il sottosegretario LEGNINI, a nome del Governo, osserva che la questione dei tempi e delle modalità per l'accorpamento dei piccoli Comuni è ormai annosa. Se è certamente opportuno svolgere una riflessione complessiva sul tema, questa potrebbe essere fatta meglio, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1149, ad esempio ipotizzando una proroga più breve, per impegnare i Comuni a concludere le operazioni di unificazione. Invita quindi i proponenti a ritirare l'emendamento 13.73.

Il relatore SANTINI (*PD*) si associa.

La senatrice ZANONI (*PD*) chiede al Governo e ai relatori di valutare una riformulazione dell'emendamento nella quale il termine è prorogato, anziché fino al 1º gennaio 2015, soltanto fino al 1º aprile 2014.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) chiede che si proceda alla votazione di una eventuale nuova formulazione dell'emendamento 13.73 solo nel caso in cui vi sia una effettiva condivisione in proposito.

Il vice ministro FASSINA, alla luce delle argomentazioni emerse nel dibattito, si dichiara favorevole ad una riformulazione dell'emendamento che preveda la proroga del termine fino al 1º luglio 2014.

La senatrice ZANONI (*PD*) riformula l'emendamento 13.73 in un testo 2, pubblicato in allegato, che recepisce l'indicazione del rappresentante del Governo.

L'emendamento 13.73 (testo 2), posto ai voti, è quindi approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti già accantonati relativi all'articolo 14.

La Commissione respinge l'emendamento 14.2, mentre la proposta 14.11 è ritirata dal senatore BROGLIA (*PD*) .

La senatrice CHIAVAROLI (*NCD*) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 14.23 e poi lo ritira.

Su richiesta del senatore URAS (*Misto-SEL*), è accantonato l'emendamento 14.24.

Sono poi ritirati dai proponenti gli emendamenti 14.25 (testo 2), 14.26 (sottoscritto dalla senatrice D'ONGHIA (*SCpI*)), 14.33, 14.49, 14.52 e 14.53 (fatto proprio dal senatore BROGLIA (*PD*) in assenza dei proponenti).

Con distinte votazioni sono invece respinti gli emendamenti 14.78 e 14.86.

Si passa all'esame degli emendamenti già accantonati relativi all'articolo 15.

Dopo che il senatore BROGLIA (*PD*) ha ritirato il 15.1, i relatori SANTINI (*PD*) e D'ALI' (*NCD*) e il

vice ministro FASSINA esprimono parere contrario sugli emendamenti 15.4 e 15.8.

Il senatore MARTELLI (*M5S*) insiste per la votazione delle due proposte, dirette ad attuare in maniera più rapida le norme di razionalizzazione di spesa per le società, le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali.

Gli emendamenti 15.4 e 15.8, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Gli emendamenti 15.12, 15.16 e 15.46 sono ritirati dai proponenti, mentre sono respinti, con successive votazioni, gli emendamenti 15.21 e 15.25.

La senatrice BERTUZZI (*PD*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 15.41 e poi lo ritira.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 15.59, diretto a disporre risorse aggiuntive per le Regioni in regola con i vincoli del patto di stabilità interno.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 15.59, posto in votazione, è respinto.

Il senatore MARTELLI (*M5S*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 15.61, volto a introdurre forme di controllo sui compensi dei componenti dei consigli di amministrazione delle società a partecipazione comunale.

Il senatore MARTON (*M5S*) aggiunge la firma alla proposta emendativa 15.61.
Posto ai voti, con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 15.61 è respinto.

La senatrice CHIAVAROLI (*NCD*) in assenza dei proponenti fa proprio e ritira l'emendamento 15.65.

Il senatore MARTELLI (*M5S*) sollecita l'approvazione dell'emendamento 15.69, volto a dare compiuta attuazione a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di riduzione del costo degli apparati politici e amministrativi.

Con l'avviso contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, è respinto l'emendamento 15.69.

Sono ritirati dai proponenti gli emendamenti 15.89 (testo 2) e 15.0.1.

Si passa all'esame degli emendamenti già accantonati, relativi all'articolo 16.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira l'emendamento 16.1.

Il relatore SANTINI (*PD*) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 16.3 e a trasformarlo in un

ordine del giorno.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) chiarisce che con la proposta emendativa richiamata si intende obbligare il Governo a dare finalmente attuazione a quanto già previsto dalla legge costituzionale n. 3 del 1948, contenente lo statuto speciale della Regione Sardegna, per quanto riguarda la stipulazione d'intese per la revisione delle competenze in materia di politiche fiscali e di finanza locale.

Il relatore SANTINI (*PD*) segnala che nel decreto-legge n. 35 del 2013, relativo al pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, esiste già una norma analoga a quella prevista dall'emendamento in esame.

Il vice ministro FASSINA, a nome del Governo, esprime anch'egli parere contrario invitando al ritiro: la contrarietà non è per il merito della disposizione, ma dovuta al fatto che si tratta in sostanza di una norma già vigente.
In risposta a una richiesta di chiarimenti del senatore URAS (*Misto-SEL*), conferma che il Ministero dell'economia e delle finanze sta già operando attivamente per dare concreta attuazione alla disposizione contenuta nel decreto-legge n. 35 del 2013.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*), preso atto dei chiarimenti del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 16.3.

Il senatore MARTELLI (*M5S*) sostiene l'emendamento 16.6, diretto a rafforzare le tutele a favore degli enti locali contro il ricorso a strumenti finanziari "derivati".

I relatori SANTINI (*PD*) e D'ALI' (*NCD*) esprimono parere contrario sulla proposta 16.6.

Il vice ministro FASSINA formula anch'egli parere contrario, osservando che l'emendamento irrigidisce eccessivamente la gestione degli strumenti finanziari derivati già stipulati dagli enti locali e ne potrebbe impedire la "rinegoziazione". Inoltre, l'articolo 16 del disegno di legge di stabilità contiene già disposizioni volte a inibire agli enti locali la stipulazione di nuovi contratti sui "derivati" e a consentire, per converso, la rinegoziazione di quelli già sottoscritti a condizioni più favorevoli.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) insiste per la votazione dell'emendamento.

L'emendamento 16.6 è quindi posto in votazione e respinto.

Il relatore SANTINI (*PD*) si rimette al Governo sull'emendamento 16.7.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) ne auspica l'approvazione: la proposta condiziona, in via cautelativa e al fine di evitare ulteriori aggravi per gli enti locali, la facoltà per questi ultimi di rinegoziare i contratti derivati in atto all'emanazione dell'apposito regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze, atteso ormai da anni, che dovrebbe precisare termini e modalità di intervento.

Il vice ministro FASSINA ribadisce che il testo dell'articolo 16 del disegno di legge di stabilità contiene già disposizioni che vanno nella direzione auspicata dalla senatrice Lanzillotta, salvo alcuni aspetti ancora oggetto di approfondimenti. Invita quindi al ritiro.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*), prende atto dei chiarimenti e ritira l'emendamento 16.7.

La senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sulla proposta emendativa 16.14, che disciplina anch'essa la rinegoziazione dei contratti derivati da parte degli enti locali. Censura l'inerzia del Ministero dell'economia e delle finanze, sottolineando che la mancata emanazione del già citato regolamento ha lasciato prive di tutela le amministrazioni locali, che sono cadute vittime delle speculazioni dei grandi gruppi finanziari nazionali e stranieri. Le ulteriori limitazioni poste negli anni successivi hanno poi impedito agli enti locali di rinegoziare a condizioni più favorevoli i contratti in questione.
Chiede infine se nelle disposizioni dell'articolo 16 del disegno di legge finanziaria il Governo abbia anche previsto, ai fini della rinegoziazione dei contratti, il meccanismo di valutazione degli effetti finanziari basato sugli scenari probabilistici.

Il vice ministro FASSINA assicura la massima attenzione del Governo su tali questioni e ribadisce la validità delle norme contenute nell'articolo 16. In tale articolo non è però previsto il ricorso al modello di valutazione degli scenari probabilistici, in quanto vi sono opinioni discordi sulla sua efficacia. Si dichiara comunque disponibile ad approfondire ulteriormente la questione in altra sede, nell'ambito di un apposito confronto con la Commissione.

La senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*) ritira infine l'emendamento 16.14, riservandosi di presentare uno specifico ordine del giorno sul tema.

Il senatore MARTELLI (*M5S*) annuncia il voto favorevole sull'emendamento 16.24, con il quale si propone che l'eventuale nullità dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati possa essere fatta valere non solo dall'ente stipulante ma da qualsiasi cittadino.

Posto in votazione, l'emendamento 16.24 non è approvato.

Il senatore VACCARI (*PD*) ritira l'emendamento 16.28 (testo 2).

Su proposta del relatore SANTINI (*PD*), il senatore SANGALLI (*PD*) ritira gli emendamenti 16.29 (testo 2) e 16.31.

Il relatore SANTINI (*PD*) invita a ritirare l'emendamento 16.0.1. In assenza del proponente, la senatrice ZANONI (*PD*) lo fa proprio e lo ritira.

Accogliendo la proposta del RELATORE, la senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*) e il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritirano rispettivamente gli emendamenti 16.0.2 e 16.0.4.

Si passa poi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17, precedentemente accantonati.

Con il parere contrario dei RELATORI e del Rappresentante del GOVERNO, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 17.5, 17.7 e 17.9.

Al senatore SPOSETTI (*PD*), che chiede chiarimenti sulla contrarietà del Governo all'emendamento 17.9, risponde il vice ministro FASSINA, sottolineando che la proposta rischia di limitare i poteri di accertamento dell'Agenzia delle entrate.

Al senatore MARTELLI (*M5S*), che raccomanda l'approvazione dell'emendamento 17.11, risponde il vice ministro FASSINA, precisando che l'emendamento reca oneri privi di copertura finanziaria.

Contrari i RELATORI e il rappresentante del GOVERNO, con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 17.11, 17.12 (testo 2) e 17.13 (testo 2).

Accogliendo la proposta del relatore SANTINI (*PD*), la senatrice CHIAVAROLI (*NCD*) ritira l'emendamento 17.15.

La senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*), su invito del relatore SANTINI (*PD*), ritira l'emendamento 17.17, riservandosi di trasformarlo in un ordine del giorno.

Il relatore SANTINI (*PD*) invita a ritirare l'emendamento 17.21. In assenza del proponente, il senatore SANGALLI (*PD*) lo fa proprio e lo ritira.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sottoscrive e ritira l'emendamento 17.24.

Su proposta del relatore SANTINI (*PD*), il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 17.32.

Il senatore MARTELLI (*M5S*) sottolinea che con l'emendamento 17.38 si introduce un contributo di solidarietà sui patrimoni più consistenti, in attuazione del principio costituzionale di progressività della tassazione in base alla capacità contributiva.

Il vice ministro FASSINA rileva che sulla tassazione patrimoniale il Governo ha un diverso indirizzo politico e che l'emendamento prevede anche un'imposizione sulle transazioni finanziarie, argomento sul quale la disciplina vigente in Italia è in linea con la normativa europea.

Con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, l'emendamento 17.38 è posto in votazione ed è respinto.

Si passa all'emendamento 17.40, sul quale il relatore SANTINI (*PD*) e il Rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario.

Interviene in dichiarazione di voto favorevole la senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*), che chiede di riconsiderare il parere espresso sulla proposta di modifica da lei presentata, volta a ridurre l'aliquota IVA per favorire la ripresa dei consumi.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) annuncia un voto contrario sull'emendamento 17.40, ricordando che la clausola di salvaguardia che ha determinato l'aumento dell'IVA fu introdotta da un Governo sostenuto dalla parte politica della senatrice Bonfrisco.

Il vice ministro FASSINA aggiunge che l'emendamento provocherebbe una perdita di gettito e che la copertura prevista è totalmente inadeguata.

Posto in votazione, l'emendamento 17.40 non è approvato.

Su proposta del relatore SANTINI (*PD*), il senatore MARTELLI (*M5S*) dichiara di sottoscrivere e ritira l'emendamento 17.43.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) riformula l'emendamento 17.44 in un testo 2, pubblicato in allegato, con il quale - oltre a proporre l'aumento del 100 per cento della tassa di concessione governativa per la licenza di porto di fucile - si chiede di renderne obbligatorio il pagamento a prescindere dall'effettivo utilizzo della licenza.

Il relatore SANTINI (*PD*) si pronuncia in senso contrario sull'incremento della tassa e si rimette al Governo sull'altra parte dell'emendamento.

Il vice ministro FASSINA ritiene che debba essere ipotizzata una soluzione più adeguata per combattere l'elusione del pagamento della tassa, obiettivo perseguito dai proponenti.

La senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*) ricorda che quanti praticano l'attività venatoria sono già soggetti a un'alta imposizione fiscale e osserva che la norma penalizzerebbe un importante distretto produttivo industriale italiano. Annuncia pertanto un voto contrario sull'emendamento 17.44 (testo 2).

Il senatore MARTELLI (*M5S*) annuncia un voto favorevole, sottolineando che l'importo della tassa di concessione governativa è irrilevante rispetto al costo delle armi.

La senatrice CHIAVAROLI (*NCD*) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo.

Il senatore VACCARI (*PD*) annuncia il voto contrario del suo Gruppo, invitando a trovare una soluzione alla questione dell'elusione del pagamento della tassa di concessione.

Il senatore Luigi MARINO (*SCpI*), condividendo la finalità di imporre il pagamento di una tassa già prevista dalla normativa vigente, annuncia un voto favorevole ove sia soppresso il primo periodo dell'emendamento.

Annunciano il proprio voto contrario i senatori CROSIO (*LN-Aut*) e PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) giudica incomprensibile l'atteggiamento del Governo di fronte a un emendamento che cerca di garantire il pagamento di un'imposta sistematicamente elusa; si dichiara disponibile a votare il testo per parti separate.

Posto in votazione, l'emendamento 17.44 (testo 2) non è approvato.

Sull'emendamento 17.48 il relatore SANTINI (*PD*) si rimette al Governo e il vice ministro FASSINA

esprime parere contrario per carenza di copertura.

Il senatore SANGALLI (*PD*) ribatte che il mantenimento dell'attuale livello dell'imposta di consumo causerà una crisi irreversibile del settore e pertanto chiede che l'emendamento sia posto in votazione.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede di aggiungere la propria firma all'emendamento 17.48, con il quale si intende aiutare un settore già in difficoltà.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) annuncia il proprio voto favorevole, sottolineando la necessità di evitare la vendita dei liquidi per sigarette elettroniche in negozi non controllati e il rischio di delocalizzazione all'estero delle ditte produttrici.

Posto in votazione, l'emendamento 17.48 è approvato.

Il vice ministro FASSINA chiede una sospensione dei lavori per valutare le conseguenze finanziarie dell'emendamento appena approvato.

I senatori URAS (*Misto-SEL*) e DE PETRIS (*Misto-SEL*), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiedono di sapere se sarà possibile proporre emendamenti alle proposte di modifica che i relatori propongono agli emendamenti del Governo.

Il PRESIDENTE sottolinea che tali emendamenti dei relatori saranno limitati nel numero e attinenti solo al profilo della copertura finanziaria e pertanto non saranno subemendabili.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) rileva che l'approvazione dell'emendamento 17.48 comporta un grave problema politico e pone una questione di carattere procedurale.

Al relatore SANTINI (*PD*), che chiede di valutare nuovamente l'ammissibilità dell'emendamento 17.48, il PRESIDENTE risponde che la questione potrà essere riesaminata solo in Assemblea sulla base della relazione tecnica.
Propone quindi di completare la votazione degli emendamenti fino all'articolo 24 prima di sospendere i lavori.

La Commissione conviene.

Il relatore SANTINI (*PD*) invita a ritirare l'emendamento 17.51. In assenza del proponente, il senatore MILO (*FI-PdL XVII*) lo fa proprio e lo ritira.

Posto in votazione con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 17.0.3 non è approvato.

Su proposta del relatore SANTINI (*PD*), il senatore Giovanni MAURO (*GAL*) ritira l'emendamento 17.0.4 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1120/180/5, pubblicato in allegato, che viene accolto dal Governo.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 18, precedentemente accantonati.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 18.3 è posto in votazione e respinto.

Su proposta del relatore SANTINI (*PD*), il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 18.7.

I RELATORI e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'emendamento 18.23, sul quale il senatore MARTELLI (*M5S*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Posto in votazione, l'emendamento 18.23 è respinto.

Con il parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, mediante distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 18.32, 18.33 e 18.34.

Il relatore SANTINI (*PD*) invita a ritirare gli emendamenti 18.39 e 18.40.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) sottolinea che con l'emendamento 18.39 si garantiscono agevolazioni per i giovani che intendano intraprendere l'attività di agricoltore.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira gli emendamenti 18.40, 18.46 (testo 2), 18.49 e 18.51, trasformandoli nell'ordine del giorno G/1120/181/5, pubblicato in allegato, che estende le esenzioni tributarie agli agricoltori delle zone montane.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 18.39 e sottoscrive l'ordine del giorno presentato dal senatore Panizza.

Con il parere favorevole dei RELATORI, l'ordine del giorno G/1120/181/5 è accolto dal GOVERNO.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 18.54 è ritirato. Sono altresì ritirati gli emendamenti 18.57 e 18.58.

Il relatore SANTINI (*PD*) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sugli emendamenti 18.59 e 18.60.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) chiede sia posta in votazione la proposta emendativa di cui è prima firmataria, volta a completare la privatizzazione dei servizi postali al fine di accrescerne la competitività e garantire un maggior gettito.

Su proposta del relatore SANTINI (*PD*), il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento degli identici emendamenti 18.59 e 18.60, onde consentire un approfondimento.

Il relatore SANTINI (*PD*) e il vice ministro FASSINA esprimono parere contrario sull'emendamento 18.73.

Il senatore MICHELONI (*PD*) annuncia una riformulazione dell'emendamento 18.73, con la soppressione del riferimento ai servizi resi da agenzie turistiche con sede fuori dall'Unione europea, in quanto la materia potrà essere affrontata nel preannunciato decreto sul turismo.

Su proposta del vice ministro FASSINA, il presidente AZZOLLINI dispone l'accantonamento dell'emendamento 18.73, per verificarne la compatibilità con la normativa europea.

Si passa quindi all'emendamento 18.79 (testo 2), di cui il relatore SANTINI (*PD*) propone una riformulazione, accolta dal senatore SANGALLI (*PD*).

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 18.79 (testo 3) è quindi approvato.

Su richiesta del relatore SANTINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la senatrice ZANONI (*PD*) ritira l'emendamento 18.85.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, la Commissione accoglie quindi l'emendamento 18.91.

Su proposta del relatore D'ALI' (*NCD*) è accantonato l'emendamento 18.97 (testo 2).

Viene quindi posto in votazione, con parere contrario del relatore SANTINI (*PD*) e del vice ministro FASSINA, l'emendamento 18.106, che risulta respinto.

Il relatore SANTINI (*PD*) invita al ritiro dell'emendamento 18.0.1 (testo 2), sul quale si esprime in senso contrario il vice ministro FASSINA.

L'emendamento 18.0.1 (testo 2) è quindi ritirato dal senatore SANGALLI (*PD*).

Accogliendo l'invito dei RELATORI, il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), la senatrice Rita GHEDINI (*PD*) e il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritirano rispettivamente gli emendamenti 18.0.2, 18.0.3 e 18.0.5.

Su invito del relatore D'ALI' (*NCD*) sono poi accantonati gli emendamenti 24.1, 24.3 e 24.7.

Il parere dei RELATORI e del GOVERNO è contrario sull'emendamento 24.0.6, che la senatrice ZANONI (*PD*) ritira.

Dopo che il relatore SANTINI (*PD*) ha dichiarato di rimettersi alla Commissione sull'emendamento 24.0.23 (testo 2) e sentito il parere contrario del GOVERNO, tale proposta emendativa è ritirata dal senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*).

Su invito del relatore SANTINI (*PD*), il senatore VERDUCCI (*PD*) ritira l'emendamento 25.1 (testo 2).

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) pone un quesito circa la possibilità di un'ulteriore

presentazione di emendamenti da parte dei relatori e la conseguente presentazione di subemendamenti.

Il presidente AZZOLLINI fa presente che la questione potrà essere oggetto di valutazione nel corso della sospensione dei lavori che il Governo ha richiesto alla Presidenza. Dispone quindi la sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 19,50, riprende alle ore 20,45.

In risposta a un quesito sull'ordine dei lavori nuovamente posto dalla senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), il presidente AZZOLLINI assicura che, nell'eventualità della presentazione di ulteriori proposte emendative da parte dei relatori, saranno concessi tempi congrui per la presentazione dei relativi subemendamenti.

Intervenendo in riferimento all'andamento delle votazioni, il vice ministro FASSINA fa presente il totale rispetto dell'Esecutivo riguardo alle prerogative della Commissione. Assicura peraltro la verifica rigorosa delle coperture caratterizzanti tutte le proposte emendative che devono essere ancora oggetto di votazioni.

Il presidente AZZOLLINI esprime apprezzamento in relazione alla posizione espressa dal rappresentante del Governo circa il rispetto delle prerogative parlamentari. Avverte quindi che si passerà alla votazione dell'emendamento 25.Tab.A.2.

Con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, l'emendamento 25.Tab.A.2 è quindi respinto dalla Commissione.

In esito a una successiva votazione, risulta respinto l'emendamento 25.Tab.A.3, sul quale è contrario il parere di RELATORI e GOVERNO.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 25.Tab.A.4 interviene il senatore MARTELLI (*M5S*), specificando la finalità di garantire un potenziamento delle politiche sociali a favore di infanzia e adolescenza.

Con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, l'emendamento 25.Tab.A.4, posto ai voti, è respinto.

Il relatore SANTINI (*PD*) e il vice ministro FASSINA si esprimono in senso favorevole circa l'emendamento 25.Tab.A.13 che, posto in votazione, risulta accolto.

Con il parere contrario dei RELATORI e del GOVERNO, sono quindi posti separatamente in votazione gli emendamenti 25.Tab.C.1, 25.Tab.C.2, 25.Tab.C.3, 25.Tab.C.4, 25.Tab.C.5 (testo 3) e 25.Tab.C.7, che risultano respinti.

I RELATORI e il vice ministro FASSINA esprimono un orientamento contrario sull'emendamento 25.Tab.C.8, in relazione al quale interviene per dichiarazione di voto favorevole la senatrice BULGARELLI (*M5S*), ritenendo necessario sostenere le famiglie per mezzo di una riduzione dei contributi pubblici al sistema universitario non statale.

Posto in votazione, l'emendamento 25.Tab.C.8 è respinto.

Il relatore SANTINI (*PD*) e il vice ministro FASSINA si esprimono in senso favorevole sull'emendamento 25.Tab.C.11 (testo 2), che, posto in votazione, risulta accolto.

Il relatore SANTINI (*PD*) invita al ritiro dell'emendamento 25.Tab.E.2.

Il vice ministro FASSINA si associa.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) ritira la proposta 25.Tab.E.2.

Il parere dei RELATORI e del GOVERNO è contrario sull'emendamento 25.Tab.E.3, sul quale interviene per dichiarazione di voto favorevole la senatrice BULGARELLI (*M5S*), richiamando l'attenzione in particolare sulla finalità della proposta consistente nel sostegno alle piccole e medie imprese.

Messo ai voti, l'emendamento 25.Tab.E.3 viene respinto.

Con il parere contrario di RELATORI e GOVERNO e in esito a successive e distinte votazioni risultano altresì respinti gli emendamenti 25.Tab.E.6, 25.Tab.E.7, 25.Tab.E.8, 25.Tab.E.9 e 25.Tab.E.10.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 25.Tab.E.11, rilevando l'opportunità di procedere al definanziamento della costruzione della linea TAV Torino-Lione, specie in considerazione della diminuzione della quantità di merce trasportata lungo la linea già attiva nella medesima area. Segnala, inoltre, i rischi connessi agli accordi risultanti dai negoziati fra i governi italiano e francese in relazione al trasferimento della competenza giurisdizionale alla Francia per l'area interessata dal cantiere in considerazione della possibilità di infiltrazioni mafiose.

L'emendamento 25.Tab.E.11, sul quale il parere dei RELATORI e del GOVERNO è contrario, è quindi posto in votazione, risultando respinto.

Il PRESIDENTE comunica che è stato presentato l'ordine del giorno n. 182, pubblicato in allegato, e che sono altresì pubblicati in allegato i subemendamenti presentati agli emendamenti dei relatori e del Governo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta alle ore 22.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 21,05.

ORDINI DEL GIORNO E EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1120

G/1120/180/5

NACCARATO, SCAVONE, GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, MARIO FERRARA, BILARDI

La Commissione bilancio del Senato,

considerate le difficoltà che incontra chi intenda intreprendere una attività economica nel nostro Paese;

valutato che altri Paesi che hanno indici di crescita economica superiori a quelli italiani hanno norme che consentono un facile accesso ad ogni attività economica e un controllo ad attività avviata;

preso atto che la crisi economica finisce per penalizzare ancora di più i giovani e atteso che anche le recenti norme sulla srl con capitale ridotto non hanno visto registrare importanti incrementi della imprenditoria giovanile;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di ridurre gli oneri a carico di chi voglia iniziare a fare impresa, in particolare ad introdurre disposizioni che prevedano la creazione della *Azienda in un giorno*, secondo il seguente modello normativo:

è istituita la Carta aziendale, cioè un documento che indica gli obblighi cui devono adempiere i soggetti che intendono qualunque attività econonomica, sia nel settore della produzione che in quello dei servizi. La compilazione della carta sostituisce ogni altra autorizzazione o nulla osta da parte delle autorità competenti;

chiunque intenda intraprendere un'attività economica è tenuto esclusivamente a dichiarare che l'attività stessa rispetta gli obblighi indicati nella Carta, trasmettendo tale dichiarazione, unitamente al documento debitamente compilato e alla comunicazione di inizio attività, ad un apposito ufficio regionale che invierà a sua volta tali atti ai competenti uffici regionali, comunali e statali, ai fini dei controlli successivi previsti dalle leggi vigenti;

qualora gli organi di controllo dovessero riscontrare la mancata ottemperanza agli obblighi indicati nella Carta, il titolare della attività è tenuto ad adempiere agli stessi entro i successivi 90 giorni. Qualora il mancato rispetto rappresenti un pericolo per la salute dei dipendenti e dei consumatori, l'attività deve essere sospesa fino a che, nel termine predetto, l'interessato non adegui l'attività medesima alle prescrizioni della Carta.

G/1120/181/5

PANIZZA, BERGER, ZELLER, ZIN, PALERMO, COMAROLI

Il Senato,

premesso che:

nell'Unione europea a 15 membri la dimensione media aziendale in termini di superficie agricola utilizzata era di 25,2 ettari. In quella attuale, con 27 membri, tale dimensione è scesa a 22 ettari. Nei 10 nuovi Stati membri la dimensione media si riduce a 18,3 ettari, mentre nei due ultimi Stati aderenti (Romania e Bulgaria) è di 12,6 ettari per azienda;

a livello nazionale, il peso della frammentazione fondiaria è segnato da un'indicativa media di 6,7 ettari, contro i citati 18,3 della media europea. La notevole contrazione dei trasferimenti di terreni agricoli, conseguente alle difficoltà di accesso al credito, e la quasi coincidenza del numero dei

trasferimenti nel 2010 con gli ettari trasferiti, mostra la patologica polverizzazione delle unità produttive nel nostro Paese (175.963 atti per l'acquisto di 175.189 ettari);
questi dati rispecchiano la distanza che, anche nei recenti trasferimenti fondiari, separa la dimensione media delle aziende italiane rispetto a quella delle aziende europee;
i trasferimenti possono ritenersi solo in parte rivolti all'accorpamento o all'arrotondamento della superficie aziendale. Dall'esame dei dati relativi al trattamento fiscale applicato alla registrazione delle compravendite dei terreni risulta che solo il 7,3 per cento degli acquirenti ha beneficiato delle agevolazioni riservate agli imprenditori agricoli. Pertanto è evidente che gli atti relativi ai trasferimenti di superfici inferiori ad 1 ettaro possono ritenersi, per una quota prevalente, rappresentativi della progressiva erosione della superficie agricola utilizzabile che viene destinata ad altre fiscalità;
infatti, i dati dell'Agenzia delle entrate per i quali risulta che la media di 3,5 soggetti destinatari dei diritti trasferiti, assieme a una dimensione media di appena 2 ettari dei terreni oggetto degli atti stessi (poco più di mezzo ettaro per destinatario), testimoniano l'alto grado di frammentazione che tuttora connota il mercato fondiario italiano;
la ripartizione degli atti secondo le classi dimensionali dei terreni conferma, due tendenze di fondo: la frammentazione fondiaria e l'erosione della superficie agricola utilizzata; assumono, inoltre, rilievo due ulteriori tendenze, presumibilmente di medio e di più recente periodo quali la polarizzazione delle acquisizioni tra due raggruppamenti quasi paritetici tendenti l'uno alla dimensione media delle aziende italiane e l'altro alla dimensione media delle aziende europee e la progressiva riduzione dei prezzi dei terreni con l'aumentare delle superfici oggetto delle transazioni;
oggi l'accesso alla terra risulta una vera barriera all'entrata per il giovane che vuole intraprendere un'attività agricola. Infatti, a differenza degli altri ostacoli che pure rendono difficoltoso l'accesso dei giovani al settore agricolo, la disponibilità di capitale fondiario non trova adeguati strumenti di agevolazione; l'acquisto della terra diviene un problema ancora maggiore nel caso di giovani che non si insediano in un'azienda familiare ma che provengono da altri settori produttivi o da una formazione agraria; una tipologia questa sempre più interessante ed in crescita;
i giovani che desiderano intraprendere l'attività agricola sono scoraggiati dalle barriere economiche del settore che sconta redditi medi più bassi rispetto ad altri settori risultando poco attrattivo e dalle barriere di mercato quali le difficoltà di accesso al credito, di accesso alla terra e di adeguata formazione del capitale umano;
dal 1° gennaio 2014, con l'entrata in vigore dell'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, sarebbero state soppresse le agevolazioni tributarie per la piccola proprietà contadina previste dal decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. La norma, per fortuna, è stata modificata;
oggi si paga l'1 per cento di imposta catastale fissa, più l'imposta di registro e l'ipotecaria fissa pari a 168 euro l'una. Dal 2014, avremmo avuto un'imposta di registro pari al 9 per cento;
paradossalmente, mentre da una parte si studiano forme agevolate, anche di carattere fiscale, per incrementare l'occupazione in agricoltura, con particolare riferimento a quella giovanile, l'imprenditore agricolo sarebbe stato privato di un'agevolazione fondamentale per la crescita dimensionale dell'impresa, venendo accomunato a soggetti diversi nei cui confronti è stata addirittura disposta la riduzione dell'imposta;
la soppressione delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, peraltro sempre presenti nell'ordinamento nazionale a favore degli imprenditori agricoli professionali, avrebbe avuto un impatto negativo sul ricambio generazionale e la permanenza dei giovani in agricoltura. Inoltre, la soppressione delle agevolazioni creditizie per l'arrotondamento e la formazione della piccola proprietà contadina, imposta dall'Unione europea aveva già inferto un duro colpo alle aziende, in particolare quelle gestite da giovani imprenditori, costretti ad ampliarsi per poter sopravvivere;
considerato inoltre che:
nella generale soppressione di tutte le agevolazioni ed esenzioni tributarie, a partire dal 1° gennaio

2014, così come previsto dal comma 4 dell'articolo 10 del d.lgs. 23/2011, rientrano le agevolazioni previste per gli agricoltori delle zone definite montane dal DPR 601/73, il cui articolo 9 prevede che nei territori montani i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate (quindi validi per aziende che già possiedono terreni), sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti alle imposte catastali, nonché le agevolazioni di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 in materia di compendio unico;
tali disposizioni risultano particolarmente gravi soprattutto per le zone definite montane, già largamente compromesse da fenomeni di spopolamento e di abbandono delle coltivazioni,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di promuovere o mantenere i benefici tributari a favore delle zone definite montane di cui al DPR 601/1973 (articolo 9), al fine di scongiurare lo spopolamento dei territori di montagna, all'abbandono dell'attività agricola nelle zone più difficili e orograficamente delicate del territorio nazionale e scongiurare, in definitiva, fenomeni di dissesto idrogeologico correlati alla mancata coltivazione;
a valutare, inoltre, la possibilità di salvaguardare le agevolazioni della piccola proprietà contadina in materia di compendio unico, definito dall'articolo 5-bis del d.Lgs 228/2001 quale estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999 e dal regolamento (CE) n. 1260/1999, e successive modificazioni, nonché le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

G/1120/182/5

CERONI

Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di stabilità 2014,
imepgna il Governo:
a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a prevedere l'applicazione di un'aliquota ridotta dell'accisa sul prezzo al dettaglio dei carburanti nei confronti della categoria di soggetti che svolgono l'attività di agenti e rappresentanti di commercio e di promozione finanziaria.

G/1120/183/5

LAI, CUCCA, ANGIONI, MANCONI, PEGORER, SONEGO

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 13.60.

G/1120/184/5

LAI, CUCCA, ANGIONI, MANCONI, PEGORER, SONEGO

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 13.61 (testo 2).

13.73 (testo 2)

MANASSERO, VACCARI, ZANONI

Dopo il comma 18 inserire il seguente

<<18-bis. All'articolo 14, comma 31-ter, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2014>>.

17.44 (testo 2)

DE PETRIS, URAS, CIRINNÀ

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7-*bis*. A decorrere dall'anno 2014 la tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è incrementata del 100 per cento. Al comma 5, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sopprimere le parole: "e non è dovuta per gli anni nei quali non se ne fa uso".

4.2000/1

BULGARELLI, BERTOROTTA, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 4.2000, all'articolo 4 ivi richiamato, sopprimere i commi 9-bis, *9*-ter *e* 9-quater.

4.2000/50

SANGALLI

All'emendamento 4.2000, al capoverso "comma 9-bis", lettera b), al capoverso 1), punto 2) dopo le parole: «categoria degli autotrasportatori» *sopprimere le parole:* «, con esclusione di contemporanea rappresentanza di categorie aventi interessi contrapposti».

Conseguentemente, al medesimo comma 9-bis, *lettera* b), *capoverso 1), punto 4) dopo le parole:* «imprese iscritte a livello nazionale» *aggiungere le seguenti:* «in via diretta o mediata attraverso le proprie strutture o articolazioni territoriali».

4.2000/2

BROGLIA

All'emendamento 4.2000, sopprimere il comma 9-quater.

4.2000/4

COMPAGNONE, SCAVONE, MARIO FERRARA, GIOVANNI MAURO

All'emendamento 4.2000, dopo il comma 9-quater*, inserire i seguenti:*

«9-*quinquies*. Il comma 8 dell'articolo 34-*decies* del-decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato e tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione nonché le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria proseguono. È conseguentemente abrogato il riferimento al comma 8 contenuto al successivo comma 9.

9-*sexies*. Dopo il comma 7 dell'articolo 34-*decies* del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti i seguenti commi:

"7-*bis*. L'atto aggiuntivo di cui al comma 1 è stipulato entro il 30 novembre 2014 anche disciplinando, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, le reciproche posizioni di pretesa e di contestazione della concessionaria del contraente generale dedotte in giudizio ovvero ancora da dedurre nei giudizipei1denti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Sono altresì adeguati conseguentemente, nei successivi 30 giorni, gli ulteriori rapporti contrattuali con gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'Opera.

7-*ter*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emettere entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, è revocato lo stato di liquidazione della società Stretto di Messina S.p.A. e contestualmente nominato un amministratore unico, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. La revoca dello stato di liquidazione avrà effetto dalla data dell'iscrizione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri presso il registro delle imprese, in deroga, al disposto del secondo comma dell'articolo 2487-*ter* del codice civile. Salvo diversa determinazione dell'amministratore unico, restano salvi ed impregiudicati gli effetti dell'atto d'indirizzo emesso in attuazione del comma 7.

7-*quater*. Ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'Opera, le previsioni di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 166 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i. devono intendersi applicabili anche all'Opera.

7-*quinquies*. Nel caso in cui l'atto aggiuntivo di cui al comma 1 non venga stipulato entro il termine del 30 novembre 2014 sono caducati, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, tutte le convenzioni ed ogni altro apporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria secondo le modalità e per gli effetti di cui al comma 3"».

4.2000/5

RITA GHEDINI, GATTI

All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguentemente», *all'articolo 6, alla lettera* a) *premettere la seguente:*

«*0*a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis.* All'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 4 e 14 le parole: 'entro il 31 ottobre', sono abrogate;

b) al comma 11, la lettera a)è sostituita dalla seguente:

'*a)* assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente';

c) dopo il comma 19 sono inseriti i seguenti:

'19-*bis*. Qualora gli accordi di cui al comma 4 avvengano in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperte dal fondo di cui al comma 19, dalla data di decorrenza del nuovo fondo le imprese del relativo settore non sono più soggette alla disciplina del fondo residuale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi eventualmente già versati o dovuti in base al decreto istitutivo del fondo residuale, restano acquisiti al fondo residuale.

19-*ter.* Qualora alla data del 1º gennaio 2014 risultino in corso procedure finalizzate alla costituzione di fondi di solidarietà bilaterali di cui al comma 4, l'obbligo di contribuzione al fondo di solidarietà residuale di cui al comma 19 è sospeso, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fino al completamento delle medesime procedure e comunque non oltre il 31 marzo 2014. In caso di mancata costituzione del fondo-di solidarietà bilaterale entro il 31 marzo 2014, l'obbligo è comunque ripristinato anche in relazione alle mensilità di sospensione'.

d) al comma 20, le parole: 'per una durata non superiore' sono sostituite dalle seguenti: 'per una durata non inferiore';

e) dopo il comma 20 è inserito il seguente:

'20-*bis.* Allo scopo di assicurare l'immediata operatività del fondo di cui al comma 19 e ferme restando eventuali determinazioni assunte ai sensi dei commi 29 e 30 del presente articolo, in fase di prima applicazione, dal 1º gennaio 2014, l'aliquota di finanziamento del fondo è fissata allo 0,5 per cento."».

4.2000/6

DEL BARBA, DI GIORGI, GINETTI, CANTINI, DE MONTE, LEPRI

All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguentemente», *all'articolo 6, alla lettera* a) *premettere la seguente:*

«*0*a) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"15-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: '1º gennaio 2013' sono sostituite dalle seguenti: 1º gennaio 2014';

b) al secondo periodo, le parole: '30 giugno 2013' sono sostituite dalle seguenti: '30 giugno 2014';

c) al terzo periodo, le parole: '30 giugno 2013' sono sostituite dalle seguenti: '30 giugno 2014'"».

Conseguentemente,

a) all'articolo 7, al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «400 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni»;

b) all'articolo 9, dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. Al fine di garantire la realizzazione dei progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) e il finanziamento dei corsi di dottorato e di assegni di ricerca è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2014»;

c) all'articolo 9, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis.* Al fine di prevenire l'abbandono scolastico e la dispersione e favorire l'occupazione femminile è avviato un piano quinquennale di generalizzazione della scuola dell'infanzia statale con

l'apertura di 500 sezioni l'anno. A tal fine sono ridefinite in modo corrispondente le dotazioni organiche della scuola dell'infanzia. Il comma 7 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2011, n. 111, è abrogato. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 50 milioni per l'anno 2014».

4.2000/7

DEL BARBA, DI GIORGI, GINETTI, CANTINI, DE MONTE, LEPRI

All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguentemente», *all'articolo 6, alla lettera* a) *premettere la seguente:*

«*0*a) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"15-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: '1º gennaio 2013' sono sostituite dalle seguenti: '1º gennaio 2014';

b) al secondo periodo, le parole: '30 giugno 2013' sono sostituite dalle seguenti: '30 giugno 2014';

c) al terzo periodo, le parole: '30 giugno 2013' sono sostituite dalle seguenti: '30 giugno 2014'"».

Conseguentemente,

a) all'articolo 7, al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «400 milioni» *con le seguenti* : «425 milioni»;

b) all'articolo 9, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. Al fine di garantire la realizzazione dei Progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) e il finanziamento dei corsi di dottorato e di assegni di ricerca è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014»;

4-*ter.* Al fine di prevenire l'abbandono scolastico e la dispersione e favorire l'occupazione femminile è avviato un piano quinquennale di generalizzazione della scuola dell'infanzia statale con l'apertura di 500 sezioni l'anno. A tal fine sono ridefinite in modo corrispondente le dotazioni organiche della scuola dell'infanzia. Il comma 7 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2011, n. 111, è abrogato. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 25 milioni per l'anno 2014.

4-*quater*. Al fine di potenziare i tirocini formativi e di orientamento è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014.

4-*quinquies*. Lo stanziamento del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2014».

4.2000/51

VERDUCCI, CHIAVAROLI, CERONI, COMAROLI

All'emendamento 4.2000, al primo "Conseguentemente", all'articolo 6, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

«*b*-bis) Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e successive modificazioni, sono estese ai soggetti di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157 e successive modificazioni"».

4.2000/8

LEZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BULGARELLI

All'emendamento 4.2000, al primo "Conseguentemente", all'articolo 6 ivi richiamato, alla lettera c), *apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 22-bis, sopprimere la lettera a);

b) al comma 22-quater, sopprimere la lettera b);

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"17-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2608, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

'1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento'"».

4.2000/9

LEZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BULGARELLI

All'emendamento 4.2000, al primo "Conseguentemente", all'articolo 6 ivi richiamato, alla lettera c), *sopprimere il comma 22*-septies.

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

'1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento'"».

4.2000/52

VERDUCCI, SANGALLI

All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguentemente», *all'articolo 6, lettera* c), *dopo il comma 22*-undecies, *aggiungere il seguente:*

«22-*duodecies.* Nei limiti ed alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore *de minimis,* pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea legge n. 379 del 25 dicembre 2006 e successive modificazioni, alle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, è concesso, a partire dall'anno 2014, un contributo sotto forma di credito d'imposta del 20 per cento del costo aziendale annuo sostenuto per un periodo non superiore a 12 mesi per l'acquisizione di una figura professionale con almeno un anno di esperienza lavorativa nel campo del commercio internazionale al fine di realizzare attività di studio, progettazione e gestione di processi e programmi di internazionalizzazione su mercati al di fuori del territorio nazionale. A tal fine è previsto uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014. Entro 30 giorni dalla approvazione della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri e gli ambiti di applicazione della presente disposizione».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

2014: ? 5.000.

4.2000/53

BROGLIA, VACCARI

All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguentemente», *all'articolo 6, dopo la lettera c)*, *aggiungere la seguente:*

«*c*-bis) dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

"24-*bis*. Nell'ambito della programmazione del Fondo sviluppo e coesione per il periodo 2014-2020 il CIPE assegna una quota, nel limite complessivo di 30 milioni di euro, da destinare ad interventi urgenti ed immediatamente attivabili relativi a nuove sedi per uffici giudiziari con elevati carichi di controversie pendenti, necessari per lo sviluppo delle aree connesse e per l'efficienza del sistema giudiziario previa presentazione al CIPE di specifici progetti di adeguamento, completamento e costruzione. In caso di mancata presentazione dei SAL entro 12 mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione il finanziamento è revocato. In caso di mancato affidamento dei lavori entro 6

mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione il finanziamento è revocato"».

4.2000/10

MAURIZIO ROMANI, FUCKSIA, TAVERNA, SIMEONI

All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguentemente», *all'articolo 7, sostituire la lettera* a) *con la seguente:*

«*a)* il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2014"».

Conseguentemente, all'articolo 9, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 5, sostituire le parole: «220 milioni di euro» con le seguenti: «120 milioni di euro»;

2) sopprimere il comma 9;

3) sopprimere il comma 13.

4.2000/11

DIRINDIN, DE BIASI, MATURANI, SILVESTRO, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA

All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguentemente», *all'articolo 7, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«*a*-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis.* È istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un apposito Fondo per l'assistenza domiciliare sanitaria e socio-sanitaria à favore delle persone con grave non auto sufficienza, da ripartire con decreto del Ministro della salute da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con una dotazione di 97,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 13,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, al fine di potenziare l'assistenza sanitaria è socio-sanitaria domiciliare a favore delle persone non autosufficienti affette da patologie cronico degenerative, con particolare priorità alle persone con patologie che richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati articolati su sei o sette giorni in relazione alla criticità e alla complessità del caso. I percorsi assistenziali a domicilio sono integrati, ai sensi dell'articolo 3-*septies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, da prestazioni di aiuto personale e assistenza tutelare alla persona erogate secondo i modelli assistenziali disciplinati dalle Regioni e poste a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50 per cento. Gli stanziamenti del Fondo di cui al presente comma devono intendersi aggiuntive alle risorse del Servizio sanitario destinate ordinariamente dalle Regioni e dalle province autonome all'assistenza sanitaria e socio-sanitaria"».

Conseguentemente,

a) all'articolo 7, comma 9, sostituire le parole: «121 milioni» *con le seguenti:* «41 milioni»;

b) all'articolo 9, sopprimere il comma 12;

c) all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-*bis*. Le prestazioni economiche antitubercolari di cui al regio decreto-legge n. 1827 del 1935 sono ridotte nella misura di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

24-*ter*. All'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57, le parole: "e a 2 milioni di euro per l'anno 2014" sono soppresse»;

d) alla Tabella A, voce Ministero della salute, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 2.000;

2015: ?

2016: ?.

4.2000/12

COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguentemente», all'articolo 7, sopprimere la lettera b).

4.2000/13

COMAROLI, ARRIGONI

All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguemente», all'articolo 7, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* il comma 6 è sostituito con il seguente:

"6. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata la spesa di un milione di euro per ranno 2014"».

Conseguentemente,

all'articolo 5, comma 1, settimo periodo, sostituire le parole: «30 milioni di euro per il 2014» *con le seguenti:* «139 milioni di euro per il 2014».

4.2000/14

STEFANO, DE PETRIS, URAS

All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguemente», all'articolo 7, lettera b), *sostituire le parole:* «dal seguente» *con le seguenti:* «dai seguenti» *e dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-*bis*. È disposta la stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavoro socialmente utili presso gli istituti scolastici, trasferiti allo Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, utilizzati con il profilo di collaboratore scolastico attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, e relativamente al livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

6-*ter*. I lavoratori di cui al comma 11-*bis* sono inquadrati, a domanda, nell'ambito delle graduatorie provinciali del settore scolastico per la copertura di un numero di posti corrispondente al 25 per cento della dotazione organica accantonati per il personale esterno dell'amministrazione provinciale.

6-*quater*. Al fine di favorire la migliore offerta formativa del servizio scolastico, i lavoratori socialmente utili occupati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, da almeno otto anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 aprile 2001, n. 66, per lo svolgimento di compiti di carattere tecnico-amministrativo, sono inquadrati a domanda nei corrispondenti ruoli organici in ambito provinciale».

Conseguentemente all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» *con le seguenti:* «500 milioni» *e all'articolo 11, dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:*

«11-*bis*. A decorrere dall'anno 2014 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con l'esclusione delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 50 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.

21-*ter*. A decorrere dall'anno 2014 le Forze armate e di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 15 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.

21-*quater*. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui al comma 21-*bis* sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dall'entrata del bilancio dello Stato».

4.2000/15

DE PETRIS, URAS

All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguemente», all'articolo 7, lettera b), *alinea, sostituire le parole:* «dal seguente», *con le seguenti:* «dai seguenti» *e dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-*bis*. Le spese degli Enti locali per i lavoratori socialmente utili, operanti alle dipendenze degli enti locali stessi ovvero alle dipendenze delle loro aziende o società partecipate, e finanziati dalle Regioni con le risorse del Fondo europeo di sviluppo, non sono computate ai fini del calcolo per il patto di stabilità. Tale spese non rientrano, inoltre, nel calcolo dei limiti imposti dalle normative vigenti sul *turn over* dei dipendenti di ruolo, e non costituiscono oggetto di calcolo per il rapporto tra la spesa del personale e la spesa corrente degli enti locali.

6-*ter*. All'onere derivante dalla disposizione di cui al precedente comma 6-*bis*, pari a un massimo di 400 milioni di euro a decorrere dal 2014 si provvede attraverso quanto disposto dal successivo comma 15-*quater*.

6-*quater*. Il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato».

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

«37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

4.2000/16

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, URAS

All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguemente», all'articolo 7, lettera b), *sostituire le parole:* «dal seguente», *con le seguenti:* «dai seguenti» *e dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-*bis*. In considerazione della grande mole di arretrato di civile, è prevista a supporto dall'attività giudiziaria di smaltimento dell'arretrato, a partire dal gennaio 2014 e nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 1 comma 25 lettera *c)* legge del 24 dicembre 2012, n. 228, la stipula di 3.400 contratti a tempo determinato, per quei lavoratori cassaintegrati, in mobilità, Isu, disoccupati o inoccupati, che abbiano svolto il tirocinio formativo presso il Ministero della giustizia».

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

4.2000/17

MORRA

All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguentemente», *all'articolo 7, lettera* b), *al capoverso* «6», *premettere le seguenti parole:* «Nelle more del completo superamento dell'utilizzo dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità da parte degli enti locali».

4.2000/18

DE PETRIS, URAS

All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguemente», all'articolo 7, lettera b), *capoverso 6, dopo le parole:* «da destinare ai lavoratori socialmente utili e a quelli di pubblica utilità della regione Calabria», *inserire le parole:* «per un importo non inferiore a 40 milioni di euro» *e sostituire le parole:* «110 milioni» *con le seguenti:* «140 milioni».

Conseguentemente all'articolo 17, sopprimere la lettera b).

4.2000/19

MILO, BRUNI, TARQUINIO

All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguemente», all'articolo 7, lettera b), capoverso "6", dopo le parole: «Regione Calabria» *inserire le seguenti:* «Puglia e Campania».

4.2000/54

MILO, BRUNI, TARQUINIO

All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguemente», all'articolo 7, lettera b), *capoverso "6", dopo le parole:* «13 giugno 2008, n. 15» *aggiungere le seguenti:* «, nonché ai lavorati ex lsu di cui all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 e successive modificazioni,».

4.2000/21

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguentemente», all'articolo 7, lettera b), *capoverso "6", aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «I fondi di cui al precedente periodo non possono essere utilizzati dagli enti beneficiari per procede all'assunzione di ulteriori lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità».

4.2000/22

LEPRI, ZANONI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI GIORGI, FAVERO, FISSORE, MARCUCCI, MATTESINI, MORGONI, MOSCARDELLI, PADUA, SCALIA, SPILABOTTE, RITA GHEDINI

All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguentemente», all'articolo 7, lettera b), *dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-*bis*. Le attività di pulizia, sorveglianza e assistenza agli alunni nelle scuole svolta da cooperative sociali di tipo B sono retribuite sulla base di gare CONSIP tenendo anche conto degli oneri previdenziali, assicurativi, di coordinamento, generali, per materiali e attrezzature, per il pagamento dell'IVA, nonché dei maggiori oneri derivanti dall'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, in applicazione della legge 8 novembre 1991, n. 381. L'abbattimento del costo previsto a seguito della gara CONSIP è quindi forfetariamente applicata per la metà».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 10.000;
2015: ? 10.000;
2016: ? 10.000.

4.2000/23

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguentemente», all'articolo 7, lettera b), *dopo il capoverso 6, aggiungere il seguente:*

«6-*bis*. Al comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, al primo periodo, dopo le parole "l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari", aggiungere le seguenti: "il reddito calcolato sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente decreto legislativo 31 Marzo 1998 n. 109 nonché la disponibilità ad accettare l'impiego in una sede di lavoro distante non oltre 30 chilometri dal luogo di abituale domicilio"».

4.2000/24

SPOSETTI, LO MORO, URAS

All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguemente», capoverso all'articolo 7, dopo la lettera b) *inserire la seguente:*

«*b-bis). dopo il comma 6 inserire i seguenti:*

6-*bis*. Gli enti pubblici in Calabria, che utilizzano lavoratori impegnati, in attività socialmente utili e in quelle di pubblica utilità, equiparati al personale LSU dall'articolo 27 dal decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono autorizzati ad assumere tali lavoratori dal 1º gennaio 2014, anche in posizioni sopranumerarie, con un contratto a tempo indeterminato ed a tempo parziale di 26 ore settimanali, se inclusi nell'elenco definitivo. pubblicato sul BURC del 5 luglio 2005, supplemento straordinario n. 1 al BURC, Parte I e II, n. 12 del 1º luglio 2005, salvo quanto previsto dal comma 6-*ter*.

6-*ter*. Ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili e di pubblica utilità inclusi nell'elenco di cui al comma 6.-*bis* e che abbiano superato i 60 anni di età alla data di entrata in vigore della presente

legge, è concessa una somma pari a 40.000 euro in caso di dimissioni presentate entro il 31 dicembre 2013, o comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6-*quater*. Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Regione Calabria, provvede entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla determinazione delle carenze di organico delle pubbliche amministrazioni della Calabria, divise per. qualifiche professionali comprese nelle categorie A, B, C e D dei pubblici dipendenti. Sulla base delle risultanze della mappatura di cui al periodo precedente, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Regione, ripartisce le autorizzazioni ad assumere il personale di cui al comma 6-*bis* tra le pubbliche amministrazioni della Calabria, prevedendo per le posizioni sopranumerarie la mobilità presso tutti gli enti pubblici della Calabria carenti in organico come risultante dalla mappatura stessa.

6-*quinquies*. Per le assunzioni riguardanti i lavoratori di cui all'articolo l appartenenti alla categorie B3, C e D, gli enti pubblici possono bandire procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale a favore di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'ente che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici.

6-*sexies*. Al fine di stabilizzare i lavoratori di cui al comma 6-*bis*, in favore della Regione Calabria è concesso, con provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze, un contributo aggiuntivo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2014 e pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. A tali oneri si provvede mediante quota parte delle risorse aggiuntive derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7-*bis* dell'articolo 17».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. A valere dal 1° gennaio 2014, all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: "si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate" sono sostituite dalle seguenti: "si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 14 per cento delle somme giocate"».

4.2000/25

COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguemente», all'articolo 9, alla lettera b) *sopprimere il comma 27*-bis.

4.2000/55

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, MALAN, MILO, GIBIINO

All'emendamento 4.200, al primo «Conseguemente», all'articolo 9, lettera b), *al capoverso 27*-bis, *al primo periodo sostituire le parole:* «50 milioni di euro» *con:* «40 milioni di euro» *e:* «35 milioni di euro» *con:* «25 milioni di euro».

Conseguentemente:

la dotazione di cui al comma 3 dell'articolo 7 è incrementata di 10 milioni di euro per il 2014 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024.

4.2000/27

BONFRISCO, MILO, CERONI, MANDELLI, MALAN, GIBIINO

All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguentemente», all'articolo 9, lettera b), *capoverso 27*-bis, *aggiungere in fine il seguente periodo:* «Qualora i protocolli d'intesa di cui al primo periodo non siano sottoscritti entro il 30 giugno 2014, il 50 per cento delle risorse ivi previste sono destinate alle attività della Fondazione Umberto Veronesi».

4.2000/28

COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguemente», all'articolo 9, *lettera* b), *sostituire il comma 27*-ter *con il seguente:*

«27-*ter*. All'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni le parole da: "Per la" fino a: "n. 311" sono sostituite con le seguenti: «Per le specificità che assumono le strutture Bambino Gesù, Ospedale pediatrico Gaslini, Clinica pediatrica ospedale Regina Margherita e Clinica Mangiagalli,» conseguentemente è rifinanziata per l'anno 2014, per l'importo di 30 milioni di euro, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183.»

4.2000/29

BITONCI, COMAROLI, CANDIANI, CROSIO

All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguemente», all'articolo 9, lettera b), *sostituire il comma 27*-quater *con i seguenti:*

«27-*quater*. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, a decorrere dall'anno 2014 i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modifiche e integrazioni, verranno destinati a sostegno dell'emittenza televisiva locale.

27-*quinquies*. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative agli anni 2012 e 2013, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio, da erogare in tre *tranches* annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

4.2000/30

COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 4.2000, all'articolo 9, lettera b), sostituire *il comma 27*-quater *con il seguente:*

«27-*quater*. il fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307 è incrementato di 302,3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 280 milioni di euro per l'anno 2015 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

A decorrere dall'anno 2014 la quota di compartecipazione all'IVA di cui all'articolo 2-*ter* comma 6 del decreto-legge 7 ottobre 2008 n. 154 è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro».

4.2000/31

SPOSETTI

All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguemente», all'articolo 9, lettera b), al *comma 27*-quater, *le parole:* «312,3 milioni per l'anno 2014, di 290 milioni per l'anno 2015 e di 65 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «283,14 milioni per l'anno 2014, di 260,84 milioni per l'anno 2015 e di 35,84 milioni».

Conseguentemente:

All'allegato 4, articolo 10, comma 36, Voce «Riduzioni di autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti correnti in favore di imprese», eliminare i riferimenti alla seguente legge: legge 27 dicembre 1997, n. 499, articolo 53, comma 3.

4.2000/32

CERONI

All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguemente», all'articolo 9, lettera b), *comma 27-quater, le parole:* «312,3 milioni per l'anno 2014, di 290 milioni per l'anno 2015 e di 65 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «283,14 milioni per l'anno 2014, di 260,84 milioni per l'anno 2015 e di 35,84 milioni».

Conseguentemente

all'allegato 4, articolo 10, comma 36; Voce «Riduzioni di autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti correnti in favore di imprese», eliminare i riferimenti alla seguente legge: legge 27 dicembre 1997, n. 499, articolo 53, comma 3;

4.2000/33

CERONI

All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguemente», all'articolo 9, lettera b), comma 27-quater,

aggiungere infine il seguente periodo: «A valere sulle disponibilità del Fondo di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 per il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 15, della legge 23 luglio 2009 n. 99».

4.2000/34

CHIAVAROLI

All'emendamento 4.2000 al primo «Conseguemente», all'articolo 9, comma 27-quater, *aggiungere infine il seguente periodo:* «A valere sulle disponibilità del Fondo di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 per il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18 comma 15 della legge 23 luglio 2009 n. 99».

4.2000/35

VERDUCCI, CALEO, VACCARI, MARCUCCI, FABBRI, AMATI, MORGONI, FEDELI, MARTINI, SPOSETTI, CERONI, MANDELLI, GIBIINO, MALAN, MILO

All'emendamento 4.200, al primo «Conseguemente», all'articolo 9, dopo il comma 27-quater, *inserire i seguenti:*

«27-*quinquies*. Sono stanziati 1,5 milioni di euro per l'anno 2014, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 27-*quater*, per il ristoro delle imprese che abbiano subito danni alle scorte e ai beni mobili strumentali all'attività produttiva a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 1º al 6 marzo 2011.

27-*sexies*. Al fine di garantire il superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito alcuni Comuni delle province di Lucca, Massa Carrara, Genova e La Spezia nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, nonché della regione Marche nei giorni tra il 10 e l'11 novembre 2013, è autorizzata la spesa di 25 mi1ioni di euro per l'anno 2014, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 28-*quater*, per il finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai medesimi eventi alluvionali. Gli enti locali interessati sono esclusi dal rispetta delle disposizioni concernenti il patto di stabilità interno per le spese in conto capitale disposte per la realizzazione dei medesimi interventi».

27-*septies*. Al fine di favorire la ripresa delle attività produttive ed economiche danneggiate a seguita degli eventi alluvionali del novembre 2012 in Toscana, il commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 548, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, provvede ad erogare, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate con decreta del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 e can le modalità stabilite da propri successivi provvedimenti, un contributo fino al 50 per conta del prezzo di acquista di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati a distrutti a causa dei medesimi eventi alluvionali e non più utilizzabili».

4.2000/36

CALEO, MARTINI, FEDELI, RUTA, LO MORO

All'emendamento 4.200, al capoverso «all'articolo 9», dopo il comma 27-quater *inserire i seguenti:*

«27-*quinquies*. Al fine di consentire l'avvio dell'opera di ricostruzione necessaria nei territori della Toscana a seguito dell'evento sismico verificatosi il 21 giugno 2013, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 27-*quater*, per il finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti al sisma. Gli enti locali interessati sono esclusi dal rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità interno per le spese in conto capitale disposte per la realizzazione dei medesimi interventi.

27-*sexies*. Al fine di permettere il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma dell'ottobre e del novembre 2002 in Molise è autorizzata la spesa in conto capitale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 27-*quater*. I relativi pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno.

27-*septies*. Per agevolare l'autonoma sistemazione dei cittadini la cui prima abitazione è stata oggetto di ordinanza di sgombero a seguito del sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata, i contributi previsti all'articolo 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 25

del 20 novembre 2012, sono estesi fino al 31 dicembre 2014. A tale fine è autorizzata una spesa di ani di euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 27-*quater*».

4.2000/37

ORRÙ

All'emendamento 4.2000, al capoverso «Conseguentemente»*, all'articolo 9, lettera* b) *dopo il comma 27*-quater *aggiungere il seguente:*

«27-*quinquies*. Sono fatte salve, per le regioni a statuto speciale e per gli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, le disposizioni previste dall'articolo 14, commi 24-*bis* e 24-*ter*, del decreto-legge 34 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo l, comma l, legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni. All'articolo 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 24-*ter*, sostituire le parole: "di cui al comma 9" con le seguenti: "di cui al comma 7 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" e aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché alle procedure assunzionali dei lavoratori di cui al medesimo comma 24-*bis* consentiti dalla normativa vigente";

b) dopo il comma 24-*ter,* è aggiunto il seguente:

"24-*quater*. Esclusivamente per le finalità di cui ai commi 24-*bis* e 24-*ter*, per consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, gli enti territoriali di cui al comma 24-*bis* calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni. A tal fine, la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuata tenendo conto di dati omogenei"».

4.2000/38

ORRÙ

All'emendamento 4.2000, al capoverso «Conseguentemente»*, all'articolo 9, lettera* b) *dopo il comma 27*-quater *aggiungere il seguente:*

«27-*quinquies*. I rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale nonché dagli enti territoriali facenti parte delle predette regioni possono essere prorogati in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 luglio 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, e ai vincoli e termini di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Resta fermo il rispetto del patto di stabilità interno e delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

4.2000/56

RITA GHEDINI

All'emendamento 4.2000, dopo il capoverso «all'articolo 9» *aggiungere il seguente:* «all'articolo 10, il comma 25 è soppresso».

4.2000/57

RITA GHEDINI

All'emendamento 4.2000, dopo il capoverso «all'articolo 9» *aggiungere il seguente:* «all'articolo 10, il comma 31 è soppresso».

4.2000/39

DE BIASI, DIRINDIN, MATURANI, SILVESTRO, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA

All'emendamento 4.2000, dopo il capoverso «articolo 9»*, inserire il seguente:* «all'articolo 10, dopo il comma 31 è aggiunto il seguente:

«31-*bis*. Al fine di garantire la compiuta attuazione della legge 15 marzo 2010, n.38, i medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, anche se non in possesso di una specializzazione, ma che alla data di entrata in vigore della presente legge possiedono

almeno una esperienza triennale nel campo delle cure palliative, certificata dalla regione di competenza, tenuto conto dei criteri individuati con decreto del Ministro della salute di natura non regolamentare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti ira lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono idonei ad operare nelle reti dedicate alla cure palliative pubbliche o private accreditate».

4.2000/58

MICHELONI

All'emendamento 4.2000, dopo il capoverso «all'articolo 9» *aggiungere il seguente:*

all'articolo 11, al comma 19, sostituire le parole: "10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015" *con le seguenti:* "15 milioni di euro per l'anno 2014" e a "30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015"».

Conseguentemente, dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-*bis*. I maggiori risparmi di spesa di cui al comma 19, per un ammontare pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, sono destinati:

a) per un ammontare pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014, alle elezioni per il rinnovo dei Comites e del CGIE;

b) per un ammontare pari a l milione di euro per l'anno 2014 e pari a 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, in favore degli interventi per il sostegno degli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

c) per un ammontare pari a 600.000 euro per l'anno 2014 e pari a 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, al rifinanziamento delle attività di assistenza, diretta e indiretta, degli italiani residenti all'estero in condizioni di indigenza;

d) per un ammontare pari a 200.000 euro per l'anno 2014 e pari a 300.000 euro a decorrere dall'anno 2015, per il Museo dell'emigrazione italiana con sede in Roma;

e) per un ammontare pari a 200.000 euro a decorrere dall'anno 2014, per gli interventi in favore delle Agenzie-specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero.

f) per un ammontare di 1 milione di euro per l'anno 2014 e pari a 1,5 milioni di euro euro a decorrere dall'anno 2015, ad integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti ci favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2012, 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;

g) per un ammontare pari 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2015, in favore dell'Istituto Dante Alighieri».

4.2000/40

VALENTINI

All'emendamento 4.2000, dopo il capoverso «all'articolo 9» *inserire il seguente:*

«all'articolo 11, dopo il comma 21 aggiungere i seguenti:

"21-*bis*. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge 26 marzo 2011, n.27, convertito, con modificazioni, della legge 23 maggio 2011, n. 74, le risorse di cui all'articolo 2, comma, 7 del decreto legge 16 settembre 2008, n.143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono riassegnate esclusivamente, per gli anni 2013 e 2014, ad alimentare il Fondo di cui all'articolo 8, comma 11-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, conseguentemente non applicando per gli anni 2013 e 2014 le disposizioni relative alla riassegnazione per quote di cui al comma 7, lettera *a)*, lettera *b)*, lettera *c)* dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazione dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, fatta salva l'alimentazione del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512".

21-*ter*. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare dai commi 1 e 21 del predetto articolo, la dotazione del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-*bis*, del citato decreto-legge n.

78 del 2010, è incrementata per l'anno 2014 di 115 milioni di euro. AI relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2014, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

4.2000/59

GATTI, RITA GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, LEPRI, FEDELI, PARENTE, PIZZETTI, SPILABOTTE

All'emendamento 4.2000, dopo il capoverso «all'articolo 9» *aggiungere il seguente:*

«all'articolo 12, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: All'articolo 6, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: "e per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104"».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 1.000;
2015: ? 1.500;
2016: ? 2.000.

4.2000/41

CANDIANI, COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 4.2000, al capoverso «all'articolo 13»*, in fine, dopo le parole:* «non autosufficienze» *aggiungere le seguenti:* «, del settore agricolo».

4.2000/42

URAS, DE PETRIS

All'emendamento 4.2000, «all'articolo 17»*, comma 7-bis*, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente sopprimere al medesimo articolo il n. 1.

Conseguentemente: agli oneri valutati 6,5 milioni di euro nel 2014, 5,5 per il 2015 e per il 2016, si provvede mediante riduzione in misura corrispondente dell'importo della allegata tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze.

4.2000/43

COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 4.2000, «all'articolo 17»*, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

lettera *a)* sostituire le parole: «174 milioni di euro» con le seguenti: «500 milioni di euro» e le parole: «294,5 milioni di euro« con le parole: «300 milioni di euro».

Lettera *b)* sostituire le parole: «47 milioni di euro per l'anno 2014 e 1.97 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015» con le parole: «200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

Conseguentemente:

all'articolo 12, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo.

4-*ter*. Qualora il trattamento di cui al comma 11-*bis* sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, rammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili».

Conseguentemente:

All'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2014, e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2015.

4.2000/44

DE PETRIS, URAS

All'emendamento 4.2000, capoverso «All'articolo 17».

Sopprimere la lettera b).

4.2000/45

DE PETRIS, URAS

All'emendamento 4.2000, capoverso «All'articolo 17»*, lettera* b) *sostituire le parole da* «relativo» *fino ad* «autotrasportatori» *con le seguenti:* «per investimenti in agricoltura e credito d'imposta settore agricolo aree svantaggiate, acquisto beni strumentali».

4.2000/46

LEZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BULGARELLI

All'emendamento 4.2000, al conseguentemente, «all'articolo 18» *ivi richiamato, sopprimere il comma 24*-ter.

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1º gennaio 2015, il prelievo erariale, unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003. n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento"».

4.2000/47

BULGARELLI, BERTOROTTA, LEZZI, MANGILI, NUGNES

All'emendamento 42000, nel conseguentemente, «all'articolo 18»*, comma 24*-octies*, capoverso* «1»*, sopprimere le lettere* a) *e* b).

4.2000/48

MILO, CERONI, MANDELLI, MALAN, GIBIINO

All'emendamento 4.2000, apportare le seguenti modifiche:

a) al secondo «Conseguentemente», sopprimere le parole che vanno da: «All'articolo 17» fino alle parole: «22 dicembre 1986, n. 917»;

b) sopprimere il terzo «Conseguentemente».

4.2000/49

CASTALDI, GIROTTO, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 4.2000, nel «Conseguentemente»*, all'articolo 17, nel capoverso* «7-*bis*»*, sopprimere la lettera* d).

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. A decorrere dallo gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:

a) 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;

b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008 pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;

c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;

d) 9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;

e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008».

4.2000/60

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, MALAN, MILO, GIBIINO

All'emendamento 4.2000, al primo «Conseguentemente»*, all'articolo 18, sopprimere il capoverso 24*-ter.

4.2000/61
I RELATORI
All'emendamento 4.2000, alinea articolo 4, aggiungere in fine il seguente comma:
"9-*quinquies*. Per la realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d'Altino-Villesse-Gorizia, al fine di consentire l'attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702/2008 del 5 settembre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 2008, sono destinati 30 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro per l'anno 2015.".
Conseguentemente all'articolo 9, lettera b)*, capoverso comma 27*-quater*, la parola:* <<312,3>> *è sostituita dalla seguente*: <<282,3>> *e la parola*: <<290>> *è sostituita dalla seguente*: <<190>>.
4.2000/62
I RELATORI
All'emendamento 4.2000, alinea articolo 7, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*
"a-*bis*). <<dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Il Fondo di cui al comma 3 del presente articolo è ulteriormente incrementato di 75 milioni di euro per l'anno 2014, da destinare esclusivamente, in aggiunta alle risorse ordinariamente previste dal predetto Fondo come incrementato ai sensi del citato comma 3, in favore degli interventi di assistenza domiciliare per le persone affette da disabilità gravi e gravissime, ivi incluse quelle affette da sclerosi laterale amiotrofica.>>.
4.2000/63
I RELATORI
All'emendamento 4.2000, *alinea articolo 9, lettera* b)*, dopo il capoverso 27*-ter*, inserire il seguente*:
"27-*ter*. 1. Per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.".
Conseguentemente all'articolo 9, lettera b), *capoverso comma 27*-quater, *la parola:* "312,3" *è sostituita dalla seguente*: "282,3".
4.2000/64
I RELATORI
All'emendamento 4.2000, *alinea articolo 9, dopo il comma 27*-quater*, inserire il seguente*:
"27-*quinquies*. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni è incrementato di 190 milioni di euro per l'anno 2014.".
4.2000/65
I RELATORI
All'emendamento 4.2000, dopo il capoverso: "all'articolo 13" *inserire il seguente*:
"All'articolo 14, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-*bis*. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14, aggiungere il seguente: "14-*bis*. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nel saldo finanziario di parte corrente, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate, nel limite di 10 milioni di euro annui, le spese sostenute dal comune di Campione d'Italia elencate nel decreto del Ministero dell'interno protocollo n. 09804529/15100-525 del 6 ottobre 1998 riferite alle peculiarità territoriali dell'exclave. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.".».
4.2000/66

I RELATORI

All'emendamento 4.2000, alinea articolo 18, sostituire il primo periodo del capoverso 24-bis *con il seguente:*

<<24-bis. Al comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: "30 novembre 2013", sono sostituite dalle seguenti: "20 aprile 2014"; le parole: "1° gennaio 2014", sono sostituite dalle seguenti: "1° maggio 2014" e le parole: "euro 50.000.000 annui a partire dal medesimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "33.000.000 di euro per l'anno 2014 e a 50.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2015".>>.

Conseguentemente all'articolo 9, lettera b), *capoverso comma 27*-quater*, la parola:* "312,3" è sostituita dalla seguente: "345,3".

4.3000/1

VERDUCCI

All'emendamento 4.3000, dopo il comma 11-bis aggiungere i seguenti:

«11-*ter*. Nei limiti ed alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore *de minimis*, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea legge 37 per cento del 25 dicembre 2006 e successive modificazioni, alle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, è concesso, a partire dall'anno 2014, un contributo sotto forma di credito d'imposta del 35 per cento del costo aziendale annuo sostenuto per un periodo non superiore a 36 mesi, anche non consecutivi, per l'acquisizione di una figura professionale con almeno un anno di esperienza lavorativa nel campo del commercio internazionale al fine di realizzare attività di studio, progettazione e gestione di processi e programmi di internazionalizzazione su mercati al di fuori del territorio nazionale.

11-*quater*. Per fruire del credito d'imposta le imprese presentano un'istanza secondo le modalità individuate con il decreto di cui al comma 11-*octies*, al Ministero dello sviluppo economico che concede il credito d'imposta, nel rispetto del previsto limite di spesa di cui al comma 11-*septies*

11-*quinquies*. Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste dalle presenti disposizioni, Il Ministero dello sviluppo economico procede, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

11-*sexies*. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei limiti dell'importo concesso, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. Ai fini di cui al periodo precedente, il Ministero dello sviluppo economico trasmette all'Agenzia delle entrate, secondo modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse alla fruizione del credito d'imposta, con i relativi importi, nonché le eventuali variazioni. Il credito di imposta non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta nei quali lo stessa è utilizzato. Esso non concorre alla formazione della base imponibile, né al fine delle imposte sul reddito, né ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

11-*septies*. All'onere di attuazione dei commi da 11-*ter* a 11-*sexies* si provvede dall'anno 2014 nel limite massimo del 30 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 13 dell'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del paese, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, assicurando l'utilizzo efficace delle risorse in caso di richieste di agevolazioni inferiori al predetto limite. Al fine di consentire la

regolazione contabile delle compensazioni effettuate ai sensi del precedente comma 11-*sexies*, le risorse di cui al periodo precedente sono preventivamente trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 Agenzia delle entrate ? fondi di bilancio".

11-*octies.* Con decreto direttoriale di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico (o, in alternativa, con circolare del Mise), da adottare, sentita l'Agenzia delle Entrate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo previsto dal comma 11-*septies.*

11-*novies.* Al fine di potenziare l'azione in favore dell'internazionalizzazione delle imprese italiane e la promozione dell'immagine del prodotto italiano nel mondo, le risorse del "Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese" sono incrementate di 22.594.000 euro per l'anno 2014 tramite utilizzo di pari importo delle risorse giacenti presso la Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale rivenienti dalla chiusura del Programma Operativo Multiregionale "Industria e Servizi" 1989/93-Misura 2.2, che vengono a tal fine versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per il medesimo anno del Ministero dello sviluppo economico.

11-*decies.* All'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, dopo le parole: "di transito." è aggiunto il seguente periodo: "Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono individuati gli uffici doganali in cui l'operatività di cui al precedente periodo è assicurata anche per l'espletamento dei controlli e delle formalità inerenti le merci che circolano in regjmi diversi dal transito, a condizione che nell'ufficio doganale le acquisizioni di personale per mobilità o per concorso superino le cessazioni dal servizio registrate nell'anno precedente".

11-*undecies.* All'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente "Misure urgenti per la crescita del Paese" sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 dopo la parola: "agroalimentari" è inserita la seguente: "agricole";

b) al comma 6, dopo le parole: "del 15 dicembre 2006" sono inserite le seguenti: "e successive modificazioni";

c) al comma 6 dopo le parole: "più favorevoli" è inserito il seguente periodo: "Nel caso in cui al progetto partecipino imprese agricole a queste ultime ai fini del contributo si applica, nell'ambito del plafond nazionale, il regolamento (CE) n. 1535/2007 e successive modificazioni, che disciplina le sovvenzioni pubbliche che rientrano nella regola de minimis in favore delle imprese attive nella produzione primaria del prodotti di cui all'allegato I del trattato CE".

11-*duodecies.* All'articolo 2, comma 2, lettera *l)*, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, dopo le parole: "di origine delle merci" sono aggiunte le seguenti: "e, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altre pubbliche amministrazioni il rilascio di attestazioni di libera vendita e commercializzazione dei prodotti sul territorio italiano o comunitario e di certificazioni dei poteri di firma su atti e dichiarazioni, a valere all'estero, sulla base delle informazioni contenute nel registro delle imprese. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono approvati i modelli dei certificati rilasciati dalle camere di commercio".

11-*terdecies.* Agli oneri di cui ai commi da 11-*ter* a 11-*duodecies,* valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.3000/2

MILO, BONFRISCO, MANDELLI, CERONI, MALAN, GIBIINO

All'emendamento 4.3000, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-*ter.* All'elenco 1 di cui all'articolo 9, comma 20, sostituire la Finalità: "Fiera di Verona, (articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) 3.000.000" don la seguente: "Fiera del

Levante di Bari, della Fiera di Verona, della Fiera di Foggia e della Fiera di Padova (articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) 5.000.000"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: ? 5.000;
2015: ? 5.000;
2016: ? 5.000.

4.3000/3

I RELATORI

All'emendamento 4.3000, sostituire il comma 5-bis *con il seguente:*

5-*bis*. Per l'attuazione del comma 5, in finanziamenti statali relativi alle opere di connessione infrastrutturale del Tavolo Lombardia di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2008, individuati con atto del Commissario unico d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, confluiscono in un apposito Fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali, denominato "Fondo unico EXPO: infrastrutture strategiche di connessione all'Expo 2015" e finalizzato alla realizzazione delle opere indispensabili per lo svolgimento dell'Evento.

6.1000/1

DEL BARBA

All'emendamento 6.1000, sostituire il comma 18-bis *con il seguente:*

«18-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1º gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "10 gennaio 2014";

b) sostituire il secondo periodo e il terzo periodo con i seguenti: "L'imposta sostitutiva è pari: *a)* al 4 per cento per le rivalutazioni effettuate entro il 30 aprile del 2014; a11'8 per cento per le rivalutazioni effettuate entro il 31 agosto del 2014; al 12 per cento per le rivalutazioni effettuate entro il 30 novembre. L'imposta è versata entro i 15 giorni successivi alle predette scadenze. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro le predette scadenze"».

6.1000/2

BITONCI, COMAROLI

All'emendamento 6.1000, al comma 18-bis, *sono apportate le seguenti modifiche:*

a) alla lettera *a)*, sostituire le parole «1º gennaio 2014» con le parole «30 giugno 2014»;

b) alla lettera *b)*, sostituire le parole «30 giugno 2014» con le parole «31 dicembre 2014»;

c) alla lettera *c)*, sostituire le parole «30 giugno 2014» con le parole «31 dicembre 2014».

6.2000/1

GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, MARIO FERRARA

Dopo il comma 4-bis, *inserire il seguente:*

«4-*ter*. Il comma 17 dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è sostituito dal seguente:

"17. Il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, può essere consentito fino a sessanta mesi e sulla base dei criteri di eccezionalità ivi previsti"».

6.3000/4

CHIAVAROLI

All'emendamento 6.3000, dopo le parole: «dell'energia elettrica» *aggiungere le seguenti:* «anche disponendo un'adeguata partecipazione delle diverse fonti ai costi per il mantenimento della sicurezza del sistema elettrico».

6.3000/1

DE PETRIS, URAS

All'emendamento 6.3000, sostituire le parole da: «definisce le modalità» *fino alla fine, con le seguenti:* «nella definizione delle tariffe relative ai consumi degli utenti del Servizio efficiente utenza (SEU), applica rigorosamente le procedure indicate al comma 2 del decreto legislativo n. 115/08 di attuazione della direttiva europea 2006/32/CE relative all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici, in merito alla regolazione dell'accesso al sistema elettrico, che stabiliscono che i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, siano applicati esclusivamente all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione».

6.3000/2

CHIAVAROLI, MARINELLO

All'emendamento 6.3000, dopo il comma 18-bis*, aggiungere il seguente comma:*

«18-*ter*. I termini di decadenza previsti dall'articolo 1, comma 4, lettera *c)* e dall'articolo 4, comma 8, decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012 sono prorogati di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per quegli impianti, già iscritti in base a tale provvedimento ai relativi registri aperti presso il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), da realizzarsi in zone che, nel corso degli anni 2012 e 2013, sono state per qualsiasi motivo riconosciute colpite da eventi calamitosi con provvedimenti normativi o amministrativi. La proroga è concessa anche nel caso in cui a ricadere nelle zone calamitate sono le opere connesse agli impianti su indicati».

6.3000/3

GIROTTO, CASTALDI, BULGARELLI, BERTOROTTA, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 6.3000, dopo il comma 18-bis*, aggiungere il seguente:*

«18-*ter*. L'efficacia della disposizione di cui al comma 18-*bis* è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea».

6.4000/1

ARRIGONI, COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 6.4000, aI comma 2, penultimo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la parola «operato», aggiungere le seguenti parole: «a decorrere dal 1º gennaio 2015,»;

b) dopo la parola assicurativa, aggiungere le seguenti parole: «di cui all'articolo 1 comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38».

6.4000/2

SANGALLI

All'emendamento 6.4000, all'articolo 6, comma 2, penultimo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la parola: «operato», aggiungere le seguenti parole: «a decorrere dal 1º gennaio 2015,»;

b) dopo la parola assicurativa, aggiungere le seguenti parole: «di cui all'articolo 1 comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38,».

6.4000/3

CERONI

All'emendamento 6.4000, al comma 2, penultimo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la parola «operato», aggiungere le seguenti parole: «a decorrere dal 1º gennaio 2015,»;

b) dopo la parola assicurativa, aggiungere le seguenti parole: «di cui all'articolo 1 comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38,».

6.0.1000/1

DIRINDIN, DE BIASI, MATURANI, SILVESTRO, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA

All'emendamento 6.0.1000 al comma 1, sostituire le parole: «3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015» *con le seguenti:* «13,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

Conseguentemente, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

"24-*bis*. Le prestazioni economiche antitubercolari di cui al regio decreto-legge n. 1827 del 1935 sono ridotte nella misura di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

24-*ter*. All'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57, le parole: 'e a 2 milioni di euro per l'anno 2014' sono soppresse"».

6.0.1000/2

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, MILO, MALAN, D'AMBROSIO LETTIERI

All'emendamento 6.0.1000, al capoverso «art. 6-*bis*», *al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «I percorsi assistenziali a domicilio sono integrati nell'ambito di progetti-obiettivo nazionali ai sensi di quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 3-*septies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50 per cento».

7.1000/1

CHIAVAROLI

All'emendamento 7.1000, dopo il comma 8-bis *aggiungere il seguente:*

«8-*ter*. Al fine di contribuire al funzionamento dell'istituto nazionale di genetica molecolare (INGM) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 126 maggio 2004, n. 138, e in particolare al fine di potenziare l'attività di ricerca da esso svolta, a decorrere dal 2014 è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro.»;

Conseguentemente all'articolo 10 comma 37, sostituire la cifra: «150» *con:* «152».

7.1000/2

DI BIAGIO, LUIGI MARINO

All'emendamento 7.1000, aggiungere infine la seguente lettera d-bis) *sostituire il comma 9 con il seguente:*

«Al fine di adempiere agli obblighi in materia di mobilità sanitaria internazionale, gli specifici stanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618 iscritti nello stato di previsione del Ministero della salute, sono incrementati, per l'anno 2014, di 121 milioni di euro. A decorrere dal 1º gennaio 2013 e fino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione e di regolamento di cui ai commi 85 e 85 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (stabilità 2013), gli adempimenti connessi all'assistenza sanitaria in forma indiretta di cui all'articolo 3, lettera *b)* , del citato decreto sono garantiti dal Ministero della salute secondo le procedure previste dall'articolo 7. Le successive modalità di imputazione di tali somme ai competenti organi regionali saranno definite nel citato regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, comma 86, della citata legge».

7.1000/3

TAVERNA, MAURIZIO ROMANI, FUCKSIA, SIMEONI, CATALFO, BENCINI, BERTOROTTA

All'emendamento 7.1000, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

e) dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-*bis*. Il Ministro della salute, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sentiti l'Istituto superiore di sanità, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevede l'obbligatorietà, di effettuare screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie per la cui terapia, farmacologica o dietetica, esistano evidenze scientifiche di efficacia terapeutica o per le quali vi siano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce, in età neonatale, comporti un vantaggio in termini di accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione, anche di tipo dietetico. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, definisce l'elenco delle patologie di cui al primo periodo. Al fine di favorire la massima uniformità dell'applicazione sul territorio nazionale della diagnosi precoce neonatale è istituito presso l'Age.Na.s. (Agenzia nazionale

per i servizi sanitari regionali) un Centro di coordinamento sugli screening neonatali composto da: il Direttore generale dell'Age.Na.s. con funzione di coordinatore; tre membri designati dall'Age.Na.s, dei quali almeno un esperto con esperienza medico-scientifica specifica in materia; un membro di associazioni dei malati affetti da patologie metaboliche ereditarie; un rappresentante del Ministero della Salute; un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. La partecipazione dei soggetti di cui al terzo periodo è a titolo gratuito».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: ? 20.000;
2015: ? 20.000;
2016: ? 20.000.

7.2000/1

COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 7.2000, sopprimere il primo comma, dalle parole: «Dopo il comma 11» *alla dicitura* «2016 : CP= + 20000 CS=+ 2000».

7.2000/3

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, MILO, MALAN

All'emendamento 7.2000, sopprimere il comma 11-bis.

7.2000/4

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, MILO, MALAN

All'emendamento 7.2000, al capoverso «Art. 7-*bis*» *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2015 alle agenzie regionali per la sanità sono trasferite le competenze dell'ANA».

7.2000/2

BIANCONI, CHIAVAROLI, MANDELLI

All'emendamento 7.2000, dei Relatori, dopo l'articolo 7, inserire i seguenti:

«Art. 7-*quater*

Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *h)* dopo le parole: "relativi ai medicinali" inserire le seguenti: "non orfani e a quelli".

b) alla lettera *i)* dopo le parole: "relativi ai medicinali" inserire le seguenti: "non orfani e a quelli"».

Conseguentemente,

«Art. 7-*quinquies*

All'articolo 15, comma 8 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo la lettera *i)* aggiungere lo seguente:

"i-*bis)* Le disposizioni di cui alla lettera *i)* si applicano anche ai farmaci che rispettano i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 141/2000 ed elencati nella circolare EMEA 7381/01/EN del 30 marzo 2001 nonché ad altri farmaci, da individuarsi, con apposita delibera dall'AIFA, tra quelli già in possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercia destinati alla cura di malattie rare e che soddisfano i criteri individuati dall'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 141/2000, ancorché approvati prima dell'entrata in vigore del suddetto Regolamento"».

9.1000/1

MONTEVECCHI, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI

All'emendamento 9.1000, sopprimere la lettera a).

9.1000/21

COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 9.1000, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Al fine di assicurare la necessaria continuità per gli anni 2014, 2015 e 2016 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 40 milioni di euro per l'anno 2015 e 30 milioni di euro per l'anno 2016».

9.1000/22

VACCARI, SPOSETTI, CALEO

All'emendamento 9.1000, alla lettera a), *dopo le parole:* «al comma 6»*, aggiungere le seguenti:* «50 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «20 milioni».

Conseguentemente, alla lettera c), *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« 27-*duodevicies.* Al comma 1, dell'articolo 5 sostituire le parole: "30 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016" con le seguenti: "60 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016"».

9.1000/2

COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 9.1000, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a-bis)* Al fine di salvaguardare la libertà di informazione e il pluralismo è previsto un contributo annuale pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, ad integrazione degli stanziamenti di cui all'articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e s.m.i.».

Conseguentemente, aggiungere in fine:

«Al comma 4 dell'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n. 44, è aggiunto in fine il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2014 i contributi annuali per l'utilizzo delle frequenze televisive nazionali non possono essere inferiori al 2 per cento del fatturato per emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale"».

9.1000/3

COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 9.1000, all'interno del comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* «nel limite di cinque milioni di euro» *con le seguenti:* «nel limite di quattro milioni di euro».

9.1000/4

ZELLER, LANIECE, FRAVEZZI, PANIZZA

All'emendamento 9.1000, dopo la lettera b), *aggiungere le seguenti:*

«*b-bis)* dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

"12-*bis.* Per ampliare il panorama dei servizi culturali per i non vedenti ed ipovedenti, del Meridione, delle Isole maggiori e dei Paesi del Mediterraneo, nonché per le finalità di cui al comma 1, dell'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, la Biblioteca italiana per ciechi 'Regina Margherita', stipula un'apposita convenzione con il Polo Tattile Multimediale della Stamperia Regionale Braille Onlus di Catania. A tal fine, è erogato un contributo straordinario di 800.000 euro per l'anno 2014, destinato al funzionamento Polo Tattile Multimediale";

b-ter) al comma 14, sostituire le parole: "20 milioni", con le seguenti: "19,2 milioni";

b-quater) al comma 20, sostituire la parola: "107.631.245", con la seguente: "108.431.245".

Conseguentemente, all'elenco 1, aggiungere la seguente voce:

Finalità	2014
Convenzione e Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita», e il Polo Tattile Multimediale della Stamperia Regionale Braille Onlus di Catania (articolo 3 comma 1, legge 20 gennaio 1994, n. 52)	800.000

9.1000/5

GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, MARIO FERRARA

All'emendamento 9.1000, alla lettera c), *al comma 27*-bis, *sostituire le parole:* «20 milioni di euro per il triennio 2014-2016» *con le seguent:*i «25 milioni di euro per il 2014 e 20 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016» *ed aggiungere in fine il seguente periodo:* «Le strutture della base militare dismessa di Comiso (RG) sono utilizzate dal comune di Comiso per l'accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati. A tal fine è destinata al comune di Comiso la somma di 5 milioni di euro per l'anno 2014».

9.1000/6

COMAROLI, ARRIGONI, BITONCI

All'emendamento 9.1000, alla lettera c), *capoverso 27-bis,* dopo le parole: «Il Piano degli interventi strategici, istruito positivamente, su proposta del Ministro per la coesione territoriale è presentato» *inserire le seguenti:* «alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il proprio parere entro 20 giorni, e successivamente è presentato».

9.1000/7

CHIAVAROLI

All'emendamento 9.1000, al comma 1, lettera c), *capoverso 27*-bis, *terzo periodo, dopo le parole:* «del Ministro per la coesione territoriale» *inserire le seguenti:* «di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

9.1000/8

MARINELLO

All'emendamento 9.1000, capoverso lettera c) *comma 27*-bis, *aggiungere infine i seguenti periodi:* «Al fine di consentire il completamento del programma di metaniuadone del Mezzogiorno di cui all'articolo Il dello legge 18 novembre 1980, n. 784, e s.m.i., nel limite di 140 milioni di euro per il periodo 2015-2021, a valere sulle somme di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro l'anno per ciascuno degli anni 2015-2021. A tal fine è autorizzata la concessione ai comuni e ai loro consorzi di contributi in conto capitale fino ad un massimo deI 54 per cento del costo dell'investimento previsto. I contributi vengono erogati qualora l'avanzmnenio dell'opera raggiunga un'entità non inferiore al 25 per cento della spesa ammessa al finanziamento. Il CIPE con successiva deliberazione stabilisce le procedure per la concessione dei contributi e lo ripartizione delle somme da destinare ai contributi stessi, secondo le seguenti priorità: *a)* concessione ai comuni che abbiano già presentato, nei tempi previsti, la domanda di contributo ai sensi delle deliberazioni del ClPE n. 99, del 30 giugno 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218, del 16 settembre 1999, e n. 187 del 19 settembre 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118, del 16 settembre 1999; *b)* proseguimento deI programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, biennio operativo, di cui alla citata deliberazione CIPE del 30 giugno 1999. La copertura della spesa di cui al presente comma è assicurata, per il cinquanta per cento, mediante una componente a valere sulle tariffe di distribuzione e misura stabilita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito della regolazione tariffaria di tali servizi. Il restante cinquanta per cento è coperto, per un importo mossimo di 10 milioni di euro l'anno e per i periodi di imposta dal 2014 al 2020, mediante una parte dell'aliquota di cui all'articolo 45 della legge n. 99 del 2009, per un importo non superiore a 10 milioni di euro l'anno e per gli anni dal 2015 al 2021. All'articolo 45, comma 1, dopo le parole: "tali somme sono interamente riassegnate alle Fondo di cui al comma 2" aggiungere le seguenti: "con esclusione delle somme destinate al completamento del Programma di metanizzazione del mezzogiorno e non oltre l'anno finanziario 2021"».

9.1000/23

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, MALAN, MILO, GIBIINO

All'emendamento 9.1000, dopo le parole: «scadenza naturale del mandato» *inserire le seguenti:* «o dei commissari straordinari».

9.1000/9

MONTEVECCHI, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 9.1000, alla lettera c), *sopprimere il comma 27*-sexies.

9.1000/10

LANZILLOTTA

All'emendamento 9.1000, alla lettera c)*, dopo il comma 27-*sexies *inserire il seguente:*

«27-*sexies*. 1. Fermo quanto stabilito al comma precedente la disposizione di cui al punto 2), lettera *a)* del comma 15 dell'articolo 11 del decreto legge 8 agosto 2013 n. 91, convertito, con modificazioni, in legge 7 ottobre 2013, n. 112, non si applica alla Fondazione Teatro alla Scala, in cui le funzioni di indirizzo sono svolte dal Consiglio di Amministrazione».

9.1000/11

BONFRISCO, MILO, CERONI, MANDELLI, MALAN, GIBIINO

All'emendamento 9.1000, alla lettera c)*, sopprimere il capoverso 27-*nonies.

9.1000/12

CERONI

All'emendamento 9.1000, all'alinea «Articolo 9»*, capoverso lettera* c) *comma 27-*duodecies *sono soppresse le parole* «, per il triennio 2014-2016,» *e Ia parola:* «2016» *è sostituita dalle seguente:* «2014»

9.1000/13

COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 9.1000, alla lettera c)*, sopprimere il capoverso:* «27-*terdecies*».

9.1000/14

MILO

*All'emendamento 9.1000, dopo il comma 27-*terdiecies*, aggiungere il seguente:*

«27-*terdecies*.1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, a decorrere dall'anno 2014 i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modifiche e integrazioni, verranno destinati a sostegno dell'emittenza televisiva locale.

27-*terdecies*.2. AI fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative agli anni 2012 e 2013, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio, da erogare in tre *tranches* annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

9.1000/15

DE PETRIS, D'ONGHIA, URAS

*All'emendamento 9.1000, dopo comma 27-*terdiecies*, aggiungere il seguente:*

«27-*terdecies*.1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, a decorrere dall'anno 2014 i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modifiche e integrazioni, verranno destinati a sostegno dell'emittenza televisiva locale.

27-*terdecies*.2. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative agli anni 2012 e 2013, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio, da erogare in tre *tranches* annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

9.1000/16

DE PETRIS, URAS

All'emendamento 9.1000, alla lettera c), comma 27-quinquesdecies*, aggiungere in fine il seguente periodo:*

«Le Aziende Sanitarie Locali, per la effettuazione degli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia, si avvalgono dei medici inseriti nelle liste speciali costituite ai sensi

del comma 12 articolo 5 del decreto-legge 463/83, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, come modificato dal comma 10-*bis* articolo 4 del decreto-legge 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013».

9.1000/24

CHIAVAROLI

All'emendamento 9.1000, al comma 27-quinquiesdecies *è aggiunto il seguente periodo:*

«Le Aziende Sanitarie Locali, per la effettuazione degli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia, si avvalgono dei medici inseriti nelle liste speciali costituite ai sensi del comma 12 articolo 5 del decreto-legge 463/83, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, come modificato dal comma 10-*bis* articolo 4 del decreto-legge 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125».

9.1000/17

BIANCO, DIRINDIN, DE BIASI, MATURANI, GRANAIOLA, PADUA, MATTESINI, SILVESTRO

All'emendamento 9.1000, alla lettera c), *dopo il comma 27*-quinquiesdecies *inserire i seguenti:*

«27-*quinquiesdecies1*. Al comma 3 dell'articolo 55-*septies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole ", gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono" sono sostituite dalla seguenti "svolge". L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) si avvale dei medici inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'INPS e la Federazione nazionale degli ordini dei medici, sono stabilite le modalità di attuazione dei controlli sulle assenze per malattia dei dipendenti, della raccolta ed elaborazione dei dati concernenti le assenze e le verifiche compiute, la remunerazione delle prestazioni rese, nonché i criteri di inserimento nelle attività di cui al presente comma dei medici che, con rapporto libero professionale o con contratti a tempo determinato, alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano funzioni fiscali presso le ASL e di coloro che risultano iscritti, a decorrere dal 1º gennaio 2008, nelle liste di cui all'articolo 5, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Fino all'adozione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'8 maggio 2008. In sede di approvazione della legge di bilancio, è determinata la dotazione annua degli stanziamenti destinati alla copertura degli accertamenti medico legali sostenuti dalle amministrazioni pubbliche, mediante la riduzione del 25 per cento delle risorse destinate a tal fine negli appositi capitoli di bilancio, per un importo complessivo non superiore a 52,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La quota di pertinenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito delle risorse rideterminate ai sensi del presente comma è destinata al rimborso forfetario all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 17,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, sono destinati all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 27-*quinquiesdecies2* per un importo pari a 7,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, e di cui al comma 27-*quinquiesdecies3* per un importo pari a 10 milioni a decorrere dall'anno 2014.

27-*quinquiesdecies2*. Presso il Ministero della salute è istituito un fondo per il finanziamento di progetti regionali finalizzati alla promozione e tutela della salute delle donne e dei bambini nel periodo *post partum*. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono definite le modalità di articolazione, finanziamento e valutazione dei progetti di cui al presente comma.

27-*quinquiesdecies3*. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano potenziano l'assistenza sanitaria e socio-sanitaria domiciliare a favore delle persone non autosufficienti affette da

patologie cronico degenerative, con particolare priorità alle persone con patologie che richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati articolati su sei o sette giorni in relazione alla criticità e alla complessità del caso. I percorsi assistenziali a domicilio sono integrati, ai sensi dell'articolo 3-*septies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, da prestazioni di aiuto personale e assistenza tutelare alla persona erogate secondo i modelli assistenziali disciplinati dalle Regioni e poste a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al cinquanta per cento».

9.1000/18

BONFRISCO, MILO, CERONI, MANDELLI, MALAN, GIBIINO

All'emendamento 9.1000, alla lettera c), *sostituire il capoverso 27*-sexdecies *con il seguente:*

«27-*sexiesdecies*. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 1, comma 7, e 15, comma 13, lettera *d)* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato delle PA, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, possono procedere ad affidamenti per acquisto od approvvigionamento di lavori, servizi e forniture anche al di fuori delle modalità previste dalla Consip spa e dalle centrali di committenza regionali, a condizione che gli stessi affidamenti conseguano a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori a quelli di cui al rapporto qualità-prezzo costituente limite massimo ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. In tali casi, i contratti devono comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguare tali corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni della Consip spa e delle centrali di committenza regionali che prevedono condizioni di maggior vantaggio economico. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti messi a disposizione da Cansip S.p.A., se in violazione del presente comma, sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa».

9.1000/25

LANZILLOTTA

All'emendamento 9.1000, al comma 27-septiesdecies, *dopo le parole:* «entro il 31 dicembre 2014,» *aggiungere le seguenti:* «oltre che per consentire a coloro che non hanno completato il tirocinio di completarlo entro la stessa data,».

9.1000/19

BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

All'emendamento 9.1000, nel «Conseguentemente», sopprimere le parole da: «All'articolo 11» *fino a:* «a carico della controparte».

9.1000/20

MALAN

All'emendamento 9.1000, all'alinea «All'articolo 11», *sopprimere la lettera* b) *e le parole da:* «Conseguentemente alla Tabella A» *fino a:* «2016-845».

9.2000/1

CANDIANI, COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 9.2000, sopprimere il capoverso «19-*bis*».

9.2000/2

GAETTI

All'emendamento 9.2000, sopprimere il comma «19-*bis*».

9.2000/8

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, MALAN, MILO, GIBIINO

All'emendamento 9.2000, sopprimere il comma 19-bis.

«Al comma 19-*ter* le parole "alle finalità di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della medesima legge

n. 99 del 1999" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'attivazione entro il 30 giugno 2014 dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare con sede a Foggia, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248"».

9.2000/3

CANDIANI, BITONCI, COMAROLI

All'emendamento 9.2000, capoverso comma 19-bis, *lettera* a), *è sostituita dalla seguente:*

a) l. ? L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) istituita dal decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 è soppressa e posta in liquidazione.

a) 2. ? È istituita l'Agenzia Interregionale per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata «Agenzia».

L'Agenzia è dotata di autonomia, nei limiti stabiliti dalla presente legge, ed è sottoposta al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Essa è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministero dello Sviluppo economico e dei consigli direttivi dei dipartimenti interregionali, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della presente legge degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. L'Agenzia può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni. L'Agenzia ha sede legale in Roma, fatte salve le diverse determinazioni statutarie. È suddivisa in dipartimenti interregionali e può dotarsi di una sede di rappresentanza presso l'Unione europea. A capo dei dipartimenti interregionali sonò posti i consigli direttivi, composti dagli assessori regionali competenti per il territorio nel quale opera ciascun dipartimento.

L'articolazione dell'Agenzia in dipartimenti non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine le Regioni interessate metteranno a disposizione dei dipartimenti interregionali e dell'Agenzia gli immobili e le risorse umane, strumentali e finanziarie necessari; L'Agenzia subentra all'AGEA in liquidazione in tutti i rapporti attivi e passivi, nonché nella qualifica di organismo pagatore. Entro il 30 novembre 2014 ogni Regione deve indicare al Ministero dello Sviluppo economico se utilizza l'Agenzia quale organismo pagatore ovvero se conferma o istituisce un proprio organismo pagatore. Sono confermati gli organismi pagatori regionali già istituiti e riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente legge.

a) 3. ? Con regolamenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri dello Sviluppo economico e dell'economia e finanze, sentiti i consigli direttivi dei dipartimenti interregionali e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è emanato lo statuto dell'Agenzia, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a. l'attività e l'organizzazione si ispirano ai criteri di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, di ampia flessibilità, di collegamento delle attività degli uffici, di garanzia dell'imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa nonché di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

b. i dipartimenti interregionali dell'Agenzia, con particolare riguardo all'attività di organismo pagatore coincidente con bacini territoriali omogenei per quanto attiene le condizioni socio-economiche della popolazione, lo sviluppo delle attività agricole e le caratteristiche geomorfologiche del territorio;

c. definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'Agenzia che è nominato con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, d'intesa con i consigli direttivi dei dipartimenti interregionali;

d. previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti ministeriali delle direzioni aventi per oggetto i principali settori di attività dell'Agenzia, scelti dal Ministro dello Sviluppo economico, d'intesa con i consigli direttivi dei dipartimenti interregionali, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite. Il comitato direttivo è integrato con la partecipazione di un direttore generale regionale delegato da ogni

dipartimento interregionale;

e. previsione delle modalità di costituzione e funzionamento dei consigli direttivi;

f. svolgimento delle riunioni dei consigli direttivi presso le sedi istituzionali delle Regioni che compongono il bacino territoriale di ogni dipartimento interregionale e sono presiedute, a rotazione, dall'assessore regionale competente per territorio. Gli assessori regionali che compongono il consiglio direttivo, nonché i direttori generali delegati dai consigli direttivi dei dipartimenti interregionali compongono il comitato direttivo non percepiscono nessuna ulteriore indennità oltre a quella già prevista per l'incarico di assessore regionale e di direttore generale;

g. attribuzione al direttore generale e ai dirigenti componenti il comitato direttivo dei poteri e della responsabilità della gestione dell'Agenzia essi rispondono del loro operato al Ministro dello Sviluppo economico e ai consigli direttivi;

h. definizione dei poteri di indirizzo e di vigilanza esercitati dal Ministero dello Sviluppo economico e dai consigli direttivi, che comprendono, oltre a quelli previsti dalla disposizioni citate all'articolo 2, comma 2:

1. l'approvazione dei programmi di attività dell'Agenzia e di approvazione dei bilanci e dei rendiconti, secondo modalità idonee a garantire l'autonomia dell'Agenzia;

2. l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere;

3. l'acquisizione di dati e di notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite;

4. l'indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere;

5. Definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero dello Sviluppo economico, i consigli direttivi ed il direttore generale dell'Agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti all'Agenzia, nell'ambito dei compiti ad essa attribuiti, dei risultati attesi in un arco temporale determinato, dell'entità e delle modalità dei finanziamenti da accordare all'Agenzia stessa; delle strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalità di verifica dei risultati di gestione, delle modalità necessarie ad assicurare al Ministero dello Sviluppo economico la conoscenza dei fattori gestionali interni all'Agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;

6. l'attribuzione all'Agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo, nonché di poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera *p)*;

7. regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'Agenzia ed altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro approvate dal Ministro dello Sviluppo economico;

8. previsione di un collegio dei revisori dei conti nominato con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e finanze, composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalità, previsione di un membro supplente e attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e finanze;

9. Istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

10. determinazione di una organizzazione dell'Agenzia rispondente alle esigenze di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e attribuzione della facoltà di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie, alle esigenze funzionali tramite regolamenti interni, adottati dal direttore generale dell'Agenzia e approvati con decreto del Ministro dello Sviluppo economico sentiti i consigli direttivi nonché devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione nonché applicazione dei criteri di mobilità professionale e territoriale previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

11. facoltà del direttore generale dell'Agenzia di deliberare e proporre all'approvazione del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentiti i

consigli direttivi, regolamenti interni di contabilità ispirati, ove richiesto dall'attività dell'Agenzia, a princìpi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica.

a) 4 ? Compete all'Agenzia lo svolgimento. delle attività relative alle seguenti funzioni:

a. gestione amministrativa e finanziaria degli aiuti. A tal fine l'Agenzia istruisce le domande di aiuto nel settore agricolo, verifica la loro eleggibilità, controlla il rispetto degli obblighi da parte dei soggetti beneficiari, esegue i pagamenti, recupera i debiti e esercita tutte le altre attività necessarie e previste per una buona gestione degli aiuti stessi;

b. assistenza tecnica e amministrativa per l'applicazione delle politiche agricole e per la formazione e l'assistenza tecnica alle amministrazioni e agli enti deputati alla gestione degli aiuti;

c. monitoraggio e valutazione delle politiche e valorizzazione dei risultati raggiunti;

d. esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari disposte dalla Unione europea per gli aiuti alimentari e la cooperazione economica con altri Paesi. Svolge, inoltre, gli altri compiti, di rilievo nazionale, già attribuiti all'AGEA da specifiche leggi nazionali o da regolamenti europei;

e. intervento sul mercato agricolo e agroalimentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per sostenere comparti in situazioni contingenti, per periodi temporalmente circoscritti, al fine di coprire la temporanea sovraccapacità'produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato stesso, provvedendo alla successiva collocazione dei prodotti;

f. esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari disposte dallo Stato italiano, anche in conformità ai programmi annualmente stabiliti dal Ministero degli affari esteri in relazione agli impegni assunti per l'aiuto alimentare e la cooperazione con gli altri Paesi.

Il direttore generale dell'Agenzia, di concerto con il comitato direttivo, redige e presenta annualmente al Ministero dello Sviluppo economico e ai consigli direttivi dei dipartimenti interregionali, una relazione sull'attività svolta che è trasmessa alle Camere dal medesimo Ministro recante l'indicazione delle somme erogate e degli interventi effettuati.

a) 5 ? Alla copertura dell'organico dell'Agenzia si provvede, nell'ordine:

a. mediante l'inquadramento del personale trasferito dai ministeri competenti e dall'AGEA;

b. mediante le procedure di mobilità di cui di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c. a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento.

2. Al personale inquadrato nell'organico dell'Agenzia, ai sensi del precedente comma l, è mantenuto il trattamento giuridico ed economico spettante presso gli enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza al momento dell'inquadramento, fino alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo di lavoro dell'Agenzia

3. Gli oneri di funzionamento dell'Agenzia sono coperti:

a. mediante le risorse finanziarie trasferite dagli enti locali, dalle amministrazioni e dagli organismi, di cui al comma 2;

b. mediante le entrate derivanti dai contratti stipulati con enti, amministrazioni o altri soggetti per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione;

c. mediante un finanziamento annuale, calcolato tenendo conto dei vincoli di servizio relativo alle spese di investimento e alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.

9.2000/9

BITONCI, COMAROLI, CROSIO

All'emendamento 9.2000, al comma 19-quater, *sostituire le parole:* «dal batterio Xyella fastidiosa» *con le parole:* «dalla Flavescenza dorata della vite presente nel nord Italia».

9.2000/4

CANDIANI, BITONCI, COMAROLI

All'emendamento 9.2000, al comma 19-quater, *dopo la parola:* «Xyllella Fastidiosa», *aggiungere:* «La flavescenza dorata,».

9.2000/5

CANDIANI, BITONCI, COMAROLI

All'emendamento 19-quater *dopo la parola:* «Xyllella Fastidiosa», *aggiungere:* «del marciume nero o *black-rot,*».

9.2000/10

MILO

All'emendamento 9.2000, al capoverso «19-*quater*» *sopprimere le seguenti parole:* «e al potenziamento dei sistemi di monitoraggio e controllo, ivi compresi i controlli sulle sementi provenienti da organismi geneticamente modificati».

9.2000/6

MARINELLO

All'emendamento 9.2000, dei relatori, dopo il comma 19-quinquies, *aggiungere il seguente:*

«19-*sexies*. Per ampliare il panorama dei servizi culturali per i non vedenti ed ipovedenti, del Meridione, delle isole maggiori e dei Paesi del Mediterraneo, nonché per le finalità di cui al comma 1, dell'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, la Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita", stipula un'apposita convenzione con il Polo Tattile Multimediale della Stamperia Regionale Braille Onlus di Catania. A tal fine è erogato un contributo straordinario di 800.000 euro per l'anno 2014, destinato al funzionamento Polo Tattile Multimediale».

Conseguentemente, al comma 14, sostituire le parole: «20 milioni» *con le parole:* «19,2 milioni».

Conseguentemente, al comma 20, sostituire la parola: «107.631.245» *con la seguente:* «108.431.245».

Conseguentemente, all'elenco 1, aggiungere la seguente voce: Convenzione e Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita», e il Polo Tattile Multimediale della Stamperia Regionale Braille Onlus di Catania (articolo 3 comma 1, legge 20 gennaio 1994, n. 52):

2014: ? 800.000.

9.2000/7

MARINELLO

All'emendamento 9.2000, dopo il comma 19-quinquies, *aggiungere il seguente:*

«19-*sexies*. All'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "per conto e nell'interesse dello Stato," sono aggiunte le seguenti: "in regime di separazione contabile dal resto del proprio patrimonio e come tali non compresi nella cessione dei beni ai creditori della Federconsorzi,";

b) le parole: "che saranno estinti nei riguardi di coloro che risulteranno averne diritto," sono soppresse».

9.3000/1

MORRA, VACCIANO, BERTOROTTA, LEZZI

All'emendamento 9.3000, apportare le seguenti modifiche:

«*a)* al paragrafo 22-*bis*, sostituire le parole: "8 milioni", con le seguenti: "6 milioni" e le parole: "5 milioni" con le seguenti: "4 milioni";

b) al paragrafo 22-*ter* sostituire le parole: "1,5 milioni" con le seguenti: "1 milione".

Conseguentemente:

a) alla Tabella B, sostituire le parole: «? 8.000», con le seguenti: «? 6.000» e ovunque ricorrano, le parole: «? 5.000» con le seguenti: «? 4.000»;

b) alla Tabella A, sostituire le parole: «- 1.500» con le seguenti: «? 1.000».

9.3000/2

DI BIAGIO

All'emendamento 9.3000, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«22-*ter*.1. Al fine di custodire, valorizzare e tramandare alle future generazioni la storia e l'identità culturale fiumana attraverso la realizzazione di attività di studio e di promozione culturale, nel campo delle ricerche storiche, sociali, economiche, artistiche e letterarie, in aggiunta ai vigenti

stanziamenti di bilancio, è altresì concesso un finanziamento di 50.000 euro per l'anno 2014, 20.000 euro per l'anno 2015 e 30.000 euro per l'anno 2016 alla Società di studi Fiumani con sede a Roma destinato all'Archivio-Museo ivi istituito.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*b*-bis) all'articolo 9, al comma 13, sostituire le parole: »100 milioni« con le seguenti: »99,950 milioni« e al comma 14, sostituire le parole: «50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019» con le seguenti: «49,980 milioni di euro per l'anno 2015, 49,970 milioni di euro per l'anno 2016 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019».

9.4000/1

BITONCI

All'emendamento 9.4000, al comma 27-bis*, sostituire le parole:* «per le finalità di cui all'articolo 8 della legge n. 38 del 23 Febbraio 2001 e di 500 mila euro per le finalità di cui all'articolo 21 della medesima legge» *con le parole:* «di cui 4,35 milioni di euro per lo tutela e la valorizzazione della lingua veneta ed i rimanenti 4,35 milioni di euro, maggiorati di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a favore della Associazione "Veneti nel Mondo"».

9.4000/2

BITONCI

All'emendamento 9.4000, al comma 27-bis*, sostituire le parole:* «per le finalità di cui all'articolo 8 della legge n. 38 del 23 Febbraio 2001 e di 500 mila euro per le finalità di cui all'articolo 21 della medesima legge» *con le parole:* «per lo svolgimento di un *referendum* popolare per il diritto all'autodeterminazione del Popolo Veneto, nel rispetto del principio di cui all'articolo 10 della Costituzione e in attuazione del disposto di cui agli articoli 1 e 3 della legge 25 ottobre 1977, n. 881».

9.6000/1

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, MILO, MALAN

All'emendamento 9.6000, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«5-*bis*. Al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educavo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per il finanziamento delle scuole paritarie di cui alla citata legge».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni di euro annui a decorrere dal 2014» *con le seguenti:* «285 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014 ? 2016 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».

10.1000/1

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, MILO, MALAN

All'emendamento 10.1000 sopprimere il comma 12.

Conseguentemente, all'articolo 9, al comma 13, sostituire le parole: «100 milioni di euro»*, con le seguenti:* «55 milioni euro».

10.1000/2

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, MILO, MALAN

All'emendamento 10.1000 sopprimere il comma 13.

Conseguentemente, all'articolo 9, al comma 13, sostituire le parole: «100 milioni di euro»*, con le seguenti:* «55 milioni di euro».

10.1000/3

COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 10.1000, al comma 13, dopo la lettera m) *inserire la seguente:*

«m-*bis).* Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 1 è soppresso;

b) all'articolo 12, i commi da 2 a 7 sono sostituiti dal seguente:

"2. Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono ad allestire nelle proprie sedi i seggi elettorali dove i cittadini iscritti negli elenchi elettorali possono recarsi per esprimere il proprio voto.

Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono all'invio delle schede elettorali al Ministero dell'Interno"».

10.1000/4

CERONI

All'emendamento 10.1000, dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-*bis.* In ottemperanza della decisione della Commissione europea C(2012) 8230 final del 20 novembre 2012, le spedizioni postali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 sono assicurate dal fornitore del servizio postale universale individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e successive modificazioni, e sono garantite dallo stesso per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio universale, al fine di permettere l'ammortamento delle attività necessarie per fornire il servizio».

10.1000/5

CERONI

All'emendamento 10.1000, dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis.* In ottemperanza della decisione della Commissione europea C(2012) 8230 final del 20 novembre 2012, le spedizioni postali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono assicurate dal fornitore del servizio postale universale individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 11 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e successive modificazioni, e sono garantite dallo stesso per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio universale, al fine di permettere l'ammortamento delle attività necessarie per fornire il servizio».

10.2000/2

BONFRISCO, MILO, CERONI, MANDELLI, GIBIINO

All'emendamento 10.2000, al comma 16, sostituire le parole: «il Garante del contribuente» *con le seguenti:* «tutti i Garanti».

10.2000/1

COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 10.2000, capoverso «16»*, sostituire le parole:* «al cinquanta per cento di» *con la seguente:* «a».

10.3000/1

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, MILO, MALAN

All'emendamento, 10.3000, dopo il comma 7-bis, *aggiungere il seguente:*

«7-*ter*. Al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per il finanziamento delle scuole paritarie di cui alla citata legge.

Ai maggiori oneri si provvede mediante sostituzione delle parole: "150 milioni di euro annui a decorrere dal 2014" con le seguenti: "285 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017"».

10.3000/2

CHIAVAROLI

All'emendamento, 10.3000, dopo il comma 7-bis, *aggiungere i seguenti:*

«7-*ter*. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche attraverso i propri uffici periferici, nei limiti di spesa previsti dall'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzato a prorogare per l'anno 2014, in deroga all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i rapporti convenzionali in essere, attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per l'espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori scolastici, a seguito del subentro dello Stato ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nei compiti degli Enti locali.

7-*quater.* Ai fini dell'estinzione dei debiti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative ai rapporti convenzionali di cui

all'articolo 9, comma 15-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, maturati nel corso del 2013, a fronte dei quali non sussistono residui passivi anche perenti, è autorizzata nell'anno 2014 la spesa di euro 12 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire la parola: «100 milioni» *con la seguente:* «87,5».

10.0.1000/1

BULGARELLI, BERTOROTTA, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 10.0.1000, comma 41-bis *ivi richiamato, primo periodo, sostituire le parole:* «da oltre due anni», *con le seguenti:* «da oltre un anno».

10.0.1000/2

BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 10.0.1000, comma 41-bis *ivi richiamato, secondo periodo, dopo le parole:* «viene formato» *inserire le seguenti:* «, entro sessanta giorni dall'avvio della ricognizione di cui al periodo precedente, un».

10.0.1000/3

BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 10.0.1000, comma 41-quinquies *ivi richiamato, al secondo periodo, dopo le parole:* «condizioni dei veicoli» *inserite le seguenti:* «del conseguente valore di mercato».

10.0.1000/4

BULGARELLI, BERTOROTTA, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 10.0.1000, dopo il comma 41-septies*, inserire il seguente:*

«41-*septies*.1. Gli eventuali proventi derivanti dall'alienazione dei veicoli di cui ai commi precedenti sono destinati al fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».

11.1000/1

COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 11.1000, sopprimere l'emendamento.

11.1000/2

COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 11.1000, sopprimere l'emendamento.

All'interno del comma 21-*bis* introdotto dall'emendamento, dopo le parole: «amministrazioni riceventi» inserire le seguenti: «, previo accertamento, da parte di queste ultime, dell'idoneità del profilo degli interessati a ricoprire gli incarichi disponibili,».

All'interno del comma 21-*bis* introdotto dall'emendamento, sostituire le parole: «almeno un anno» con le seguenti: «almeno cinque anni».

11.1000/3

DI BIAGIO

All'emendamento 11.1000, sostituire l'alinea con: «Aggiungere, in fine, i seguenti commi:»;

Dopo il comma 21-*bis* aggiungere il seguente:

«21-*ter*. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di promozione del *made in Italy*, di sviluppo e di promozione dei rapporti economici e commerciali italiani con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese italiane nonché della commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali, nonché al fine di far fronte alle richieste di una crescente domanda di internazionalizzazione delle imprese italiane nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo e in grado di generare ricadute positive sull'economia del Paese, in deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, l'ICE ? Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata ad assumere il personale appositamente selezionato mediante l'espletamento di concorso pubblico per posizioni a tempo indeterminato, così come individuato dalla relativa graduatoria in corso di validità alla data di approvazione del presente decreto. A tal fine è autorizzata la spesa di 2,4 milioni per l'anno 2014, di 2,4 milioni di euro per l'anno

2015 e di 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente all'articolo 25, comma 2, tabella C, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2014, pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2015, a 2,4 milioni di euro per l'anno 2016».

11.1000/4

COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 11.1000, all'interno del comma 21-bis *introdotto dall'emendamento, sostituire le parole:* «almeno un anno» *con le seguenti:* «almeno cinque anni».

11.1000/5

COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 11.1000, all'interno del comma 21-bis *introdotto dall'emendamento, dopo le parole:* «amministrazioni riceventi» *inserire le seguenti:* «, previo accertamento, da parte di queste ultime, dell'idoneità del profilo degli interessati a ricoprire gli incarichi disponibili,».

12.1000/1

SACCONI, BIANCONI

All'emendamento 12.1000 dei Relatori, sostituire il comma 01, con i seguenti:

«1. Per il triennio 2014-2016 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS;

b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS;

c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici compresa tra cinque e sei volte il predetto trattamento minimo;

d) nella misura del 50 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici compresa tra sei e dodici volte il predetto trattamento minimo;

e) nella misura del 30 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a dodici volte il predetto trattamento minimo.

1-*bis*. Per le nuove pensioni a decorrere dal 1º gennaio 2014 l'aliquota di rendimento per il calcolo della pensione con il sistema retributivo è applicata sulla base della tabella allegata.

Fascia retribuzione annua pensionabile	Aliquota di rendimento	
	Quota A	Quota B
Fino a ? 45.530,00	2,00%	2,00%
Oltre a ? 45.530,00 fino a ? 60.554,90	1,50%	1,60%
Oltre a ? 60.554,90 fino a ? 75.579,80	1,25%	1,35%
Oltre a ? 75.579,80 fino a ? 86.507,00	1,00%	1,10%
Oltre a ? 86.507,00 fino a ? 200.000	1,00%	0,90%
Oltre a ? 200.000 fino a ? 300.000	0,90%	0,80%
Oltre a ? 300.000 fino a ? 400.000	0,80%	0,70%
Oltre a ? 400.000	0,70%	0,60%

Conseguentemente, all'articola 12, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituto dal seguente: "6. Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis)* a *c-quinquies)* del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 23 per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "9 gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti; "1º gennaio 2014";

c) al comma 13, lettera *a)*, numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento";

d) al comma 24, le parole: "1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2014";

e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013";

2) nell'ultimo periodo, le parole: "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi".

7-*ter*. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento".

7-*quater*. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento".

7-*quinquies*. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modiflcazioni:

a) al comma 491, le parole: "aliquota dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "aliquota dello 0,4 per cento";

b) al comma 495, le parole: "un'aliquota dello 0,02 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "un'aliquota dello 0,04 per cento";

c) al comma 497, sostituire il primo periodo con il seguente: "l'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1º marzo 2014";

d) alla tabella 3 allegata alla legge, richiamata dal comma 492, gli importi in misura fissa ivi indicati sono incrementati, con riferimento a ciascuna tipologia di strumento e ciascuno scaglione di valore del contratto, in misura pari al 100 per cento.

7-*sexies*. All'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazionì, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "La percentuale indicata nel comma 2 è aumentata:

a) per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, allo 0,50 per cento, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212;

b) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2013, allo 0,45 per cento"».

Conseguentemente, sopprime il capoverso comma 1 e comma 4.

12.1000/2

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

All'emendamento 12.1000 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il capoverso «01» con i seguenti:

«01. Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionisticì, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

a) è riconosciuta nella misura del 120 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamnte pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

b) è riconosciuta nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il

trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) è riconosciuta nella misura del 90 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

d) è riconosciuta nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

e) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. AI comma 236 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il primo priodo è soppresso, e al secondo periodo sono soppresse le parole: "Per le medesime finalità".

01.1. Fermo restando quanto stabilito dal comma 01, per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:

a) è riconosciuta nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 qualora il soggetto titolare di tali trattamenti abbia a carico uno o più familiari ai sensi di quanto stabilito all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986, n. 917;

b) è riconosciuta nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 7 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 8 volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi qualora il soggetto titolare di tali trattamenti abbia due o più familiari a carico ai sensi di quanto stabilito all'articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986, n. 917.»;

b) sostituire il primo «Conseguentemente»*, con il seguente:*

«Conseguentemente, sopprimere il comma 1.»;

c) aggiungere, in fine, il seguente:

«Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-*bis*. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole "1º gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2014";

c) al comma 13, lettera *a)*, numeri 1) e 3), le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

d) al comma 19, lettere *a)*, *b)* e *c)* numero 3), le parole "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";

e) al comma 26, le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

1) nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013";

2) nell'ultimo periodo, le parole "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: "28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis)* a *c-quater)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis)* a *c-quinquies)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con le seguenti modalità:

1) per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2) per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1º gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»;

h) al comma 29, le parole "1º gennaio 2012" e le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1º gennaio 2014", "31 dicembre 2013";

i) ai commi 30 e 31, le parole "31 marzo 2012" e le parole "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

l) al comma 32, le parole "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";

m) al comma 33 le parole "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.".

7-*ter*. Alle disposizioni di cui al comma 7-*bis*, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

7-*quater*. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-*quinquies*. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

7-*sexies*. Le disposizioni dei commi da 7-*bis* a 7-*quinquies*, esplicano effetto a decorrere dal 1º gennaio 2014.

7-*septies*. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento".».

12.1000/3

DE PETRIS, URAS

All'emendamento 12.1000, al comma 01, sostituire le parole «fino a quattro volte» *con le seguenti* «fino a sei volte» *e sostituire le parole* «5 per cento» *con le seguenti* «10 per cento» *le parole* «10 per

cento» *con le seguenti* «15 per cento», *le parole* «15 per cento» *con le seguenti* «20 per cento».

12.1000/4

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

All'emendamento 12.1000 sostituire il primo «Conseguentemente» *con il seguente:*

«Conseguentemente, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire le parole "Per il triennio 2014-2016", con le seguenti: "Per ciascuno degli anni 2015 e 2016";

b) alla lettera *d)* sostituire le parole "e per il solo 2014" con le parole "per il triennio 2014-2016"».

12.1000/5

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

All'emendamento 12.1000, sostituire il secondo «Conseguentemente» *con il seguente:*

«Conseguentemente, al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari a:

a) 0,1 per cento della parte eccedente quatto volte il trattamento minimo INPS fino a sei volte il trattamento minimo INPS;

b) 0,5 per cento della parte eccedente sei volte il trattamento minino INPS fino a undici volte il trattamento minimo INPS;

c) 5 per cento della parte eccedente undici volte il trattamento minino INPS fino a quindici volte il trattamento minimo INPS;

d) 10 per cento della parte eccedente quindici volte il trattamento minimo INPS fino a venti volte il trattamento minimo INPS;

e) 15 per cento della parte eccedente venti volte il trattamento minino INPS fino a venticinque volte il trattamento minimo INPS;

f) 20 per cento della parte eccedente venticinque volte il trattamento minino INPS fino a trentuno volte il trattamento minimo INPS;

g) 25 per cento della parte eccedente trentuno volte il trattamento minimo INPS fino a trentanove volte il trattamento minimo INPS;

h) 30 per cento della parte eccedente trentanove volte il trattamento minino INPS fino a cinquanta volte il trattamento minimo INPS;

i) 32 per cento della parte eccedente 50 volte il trattamento minino INPS"».

Conseguentemente dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo", sono soppresse».

12.1000/6

CHIAVAROLI, BIANCONI

All'emendamento 12.1000 dei Relatori, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)* non si applicano per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 ai titolari di trattamenti pensionistici in possesso di un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare, riferito all'anno precedente a quello cui si riferisce la rivalutazione dei trattamenti pensionistici, pari o inferiore a 30.000 euro o comunque alla soglia definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto del limite massimo di spesa pari a euro 850 milioni annui. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 491, le parole: "aliquota dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "aliquota dello 0,4 percento";

b) al comma 495, le parole: "un'aliquota dello 0,02 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "un'aliquota dello 0,04 per cento";

c) al comma 497, sostituire il primo periodo con il seguente: "L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1º marzo 2014.";

d) alla tabella 3 allegata alla legge, richiamata dal comma 492, gli importi in misura fissa ivi indicati sono incrementati, con riferimento a ciascuna tipologia di strumento e ciascuno scaglione di valore del contratto, in misura pari al 100 per cento».

13.1000/1

LANIECE, FRAVEZZI, PANIZZA

All'emendamento 13.1000, all'alinea, alla lettera a)*, anteporre la seguente:*

0a) sopprimere il comma 9.

13.1000/2

LANZILLOTTA, LUIGI MARINO, D'ONGHIA

*All'emendamento 13.1000, al comma 11-*bis*, articolo 80 comma 1-*ter*, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* «La presente deroga si applica subordinatamente al recepimento nelle Province della normativa in materia di costi e fabbisogni *standard*».

13.1000/3

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA

*All'emendamento 13.1000, dopo il comma 11-*bis*, inserire il seguente:*

«11-*bis.1.* All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 117, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Ciascuna delle due Province autonome assicura annualmente un intervento finanziario pari a 40 milioni di euro istituendo apposite postazioni nel bilancio pluriennale";

b) dopo il comma 117, è inserito il seguente:

"117-*bis.* Con successiva intesa tra le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Regioni Lombardia e Veneto e il Ministero per gli affari regionali vengono definiti:

1) i criteri di individuazione dei progetti e delle iniziative di cui al comma precedente, riservando in ogni caso una quota di finanziamento a progetti a valenza sovraregionale;

2) le modalità di gestione delle risorse, garantendo l'erogazione dei finanziamenti annuali da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al comma 117;

3) le modalità di gestione dei progetti approvati e finanziati nelle annualità 2010-2011 e 2012 dall'Organismo di Indirizzo e delle relative risorse;

c) i commi da 118 a 121 sono soppressi».

*Conseguentemente, al comma 11-*ter*, sostituire le parole:* «di cui al comma 11-*bis*», *con le seguenti:* «di cui ai commi 11-*bis* e 11-*bis.1*.».

13.1000/4

CHIAVAROLI

All'emendamento 13.1000, apportare le seguenti modificazioni:

«*a)* sostituire l'ultimo periodo del capoverso 10-*ter* con il seguente: "Deve essere assicurato in ogni caso il coordinamento delle attività di controllo sulla base di intese, nel quadro di accordi tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Trentino Alto Adige, tra i direttori delle Agenzie dell'entrate e delle dogane e dei monopoli e le strutture territoriali competenti. Sono riservate all'Amministrazione centrale le relazioni con le istituzioni internazionali.";

b) sostituire il capoverso 11-*quater* con il seguente: «11-*quater.* A decorrere dall'anno 2014, per le Province autonome di Trento e Bolzano, le quote di gettito riservate allo Stato in riferimento ai tributi locali, sono assicurate con le modalità di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6

dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Resta confermata l'acquisizione al bilancio dello Stato della quota di gettito IMU prevista dall'articolo 1, comma 380, lettera *f)*, della legge del 24 dicembre 2012, n. 228"».

13.1000/5

SPOSETTI

All'emendamento 13.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire l'ultimo periodo del capoverso 10-ter *con il seguente:* "Deve essere assicurato in ogni caso il coordinamento delle attività di controllo sulla base di intese, nel quadro di accordi tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Trentino Alto-Adige, tra i direttori delle Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli e le strutture territoriali competenti. Sono riservate all'Amministrazione centrale le relazioni con le istituzioni internazionali.";

b) sostituire il capoverso 11-*quater* con il seguente: «11-*quater.* A decorrere dall'anno 2014, per le Province autonome di Trento e Bolzano, le quote di gettito riservate allo Stato in riferimento ai tributi locali, sono assicurate con le modalità di cui al comma 17 deli'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Resta confermata l'acquisizione al bilancio dello Stato della quota di gettito IMU prevista dall'articolo 1, comma 380, lettera *f)*, della legge del 24 dicembre 2012, n. 228"».

13.1000/6

CERONI

All'emendamento 13.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire l'ultimo periodo del capoverso 10-ter *con il seguente:* "Deve essere assicurato in ogni caso il coordinamento delle attività di controllo sulla base di intese, nel quadro di accordi tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Trentino Alto-Adige, tra i direttori delle Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli e le strutture territoriali competenti. Sono riservate all'Amministrazione centrale le relazioni con le istituzioni internazionali.";

b) sostituire il capoverso 11-*quater* con il seguente: «11-*quater.* A decorrere dall'anno 2014, per le Province autonome di Trento e Bolzano, le quote di gettito riservate allo Stato in riferimento ai tributi locali, sono assicurate con le modalità di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Resta confermata l'acquisizione al bilancio dello Stato della quota di gettito IMU prevista dall'articolo 1, comma 380, lettera *f)*, della legge del 24 dicembre 2012, n. 228"».

13.1000/7

CHIAVAROLI

All'emendamento 13.1000, sostituire l'ultimo periodo del capoverso 10-ter con il seguente: «Deve essere assicurato in ogni caso il coordinamento delle attività di controllo sulla base di intese, nel quadro di accordi tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Trentino Alto-Adige, tra i direttori delle Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli e le strutture territoriali competenti. Sono riservate all'Amministrazione centrale le relazioni con le istituzioni internazionali».

13.1000/8

SPOSETTI

All'emendamento 13.1000 sostituire l'ultimo periodo del capoverso 10-ter *con il seguente:* «Deve essere assicurato in ogni caso il coordinamento delle attività di controllo sulla base di intese, nel quadro di accordi tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Trentino Alto-Adige, tra i direttori delle Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli e le strutture territoriali competenti. Sono riservate all'Amministrazione centrale le relazioni con le istituzioni

internazionali».

13.1000/9

CERONI

All'emendamento 13.1000, sostituire l'ultimo periodo del capoverso 10-ter *con il seguente:* «Deve essere assicurato in ogni caso il coordinamento delle attività di controllo sulla base di intese, nel quadro di accordi tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Trentino Alto Adige, tra i direttori delle Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli e le strutture territoriali competenti. Sono riservate all'Amministrazione centrale le relazioni con le istituzioni internazionali».

14.1000/1

ZANONI, BROGLIA

All'emendamento 14.1000, alla lettera a) *premettere la seguente:*

«*0a)* Dopo il comma l, aggiungere il seguente: «1-*bis*. All'articolo l, comma 123, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per l'anno 2014, la predetta quota del 50 per cento è distribuita ai Comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti di ciascun territorio regionale fino al conseguimento del saldo finanziario obiettivo pari a zero. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla predetta quota sono distribuiti in proporzione del saldo finanziario obiettivo tra i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti, di tutte le regioni di cui al comma 122, che presentino un saldo finanziario obiettivo superiore allo zero».

14.1000/2

ZANONI, BROGLIA

All'emendamento 14.1000, alla lettera a) *premettere la seguente:*

«*0a)* Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sostituire le parole: "il 6 per cento a decorrere dall'anno 2014" con le seguenti: "l'8 per cento a decorrere dall'anno 2014" e aggiungere in fine le seguenti parole: "e comunque aggiungendo a tale percentuale la quota di capitale già ammortizzata"».

14.1000/3

COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 14.1000, alla lettera a), *dopo le parole:* «per nessun Comune», *aggiungere le parole:* «che abbia rispettato il Patto di Stabilità Interno negli ultimi tre esercizi e in equilibrio di parte corrente».

14.1000/4

COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 14.1000, alla lettera a), *sostituire le parole:* «superiore a1 15 per cento» *con le parole:* «superiore al 10 per cento».

14.1000/5

BROGLIA

All'emendamento 14.1000, alla lettera a), *capoverso* c-bis), *dopo il comma 2*-quinquies, *aggiungere il seguente:*

«2-*sexies*. L'obiettivo dei Comuni è ridotto di 850 milioni di euro per l'anno 2014 e quello delle province di 150 milioni di euro per l'anno 2014».

14.1000/6

BROGLIA, ZANONI

All'emendamento 14.1000, dopo lo lettera b), *aggiungere la seguente:* «Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: "6-*bis.* In caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno per sentenze passate in giudicato o per sentenze immediatamente esecutive non si applicano le sanzioni di cui al comma 26. Alla compensazione degli effetti finanziari si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189"».

14.1000/7

COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 14.1000, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

d) Al comma 1, dopo la lettera *d)* aggiungere il seguente comma:

«*e)* al primo periodo dopo le parole "dai certificati di conto consuntivo" aggiungere le parole "ed al netto delle spese sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza emanate a decorrere dal 31 ottobre 2010"».

14.1000/8

ZANONI, BROGLIA

All'emendamento 14.1000, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

«c-*bis)* Al comma 12, la parola: "2012" è sostituita dalla seguente: "30 ottobre 2013"».

14.1000/9

COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 14.1000, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

«*d)* Dopo il comma 15, aggiungere infine il seguente:

16. Per gli anni 2013 e 2014, e per le spese di personale dei Comuni a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, finanziate con contributi specifici finalizzati al sostegno all'occupazione, non si applica l'articolo 9 del decreto-legge 31maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. La disposizione opera nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, *apportare le seguenti modifiche:*

2013: ? 5.000;

2014: ? 5.000.

14.1000/10

BROGLIA, ZANONI

All'emendamento 14.1000, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

«*c-bis)* Dopo il comma 15, aggiungere il seguente: 16. Al comma l, capoverso comma 380 della legge 24 dicembre 2013, n. 228 alla lettera *b)* l'ultimo periodo è abrogato.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-*bis*. Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del fondo di solidarietà comunale, ferme restando le dotazioni del fondo previste a legislazione vigente, entro il mese di marzo 2014 il Ministero dell'Economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia concordata con l'Anci, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D.

1-*ter*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato città e autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni statali derivanti dalla verifica di cui al comma 1-*bis*.

1-*quater*. In conseguenza delle variazioni di cui al comma 1-*ter*, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2013, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo di solidarietà comunale. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il Comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alta riassegnazione al fondo di solidarietà comunale, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati dal comune stesso a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2014 e sono escluse dalle spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per il medesimo anno. Conseguentemente l'ultimo periodo del comma 380, lettera *b)*, è abrogato».

14.1000/11

GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, MARIO FERRARA

Dopo la letera c) inserire la seguente:

«*c-bis) dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-*bis*. Senza ulteriori oneri per lo Stato è istituito il Comitato per la Certificazione Digitale che provvede al monitoraggio dell'acquisizione e adozione di nuove tecnologie da parte di tutti gli Enti inclusi nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 135, informando semestralmente la cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana di cui all'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5. Compito del Comitato è ratificare la conformità dell'operato degli Enti sopra menzionati, nonché di certificarne periodicamente l'adeguamento organizzativo e nelle attività svolte agli adempimenti relativi all'uso di nuove tecnologie. Nell'espletamento di questa funzione il Comitato può irrogare sanzioni. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite la composizione, le modalità e disciplina di funzionamento del Comitato di cui sopra, nonché le fattispecie sanzionatorie».».

15.1000/1

CERONI

All'emendamento 15.1000, sostituire i commi da 1 a 12 con i seguenti:

«1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società non quotate degli enti locali e delle regioni per le quali si presentano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) partecipazione pubblica di maggioranza o possibilità di nominare più del cinquanta per cento degli organi di governo o di vigilanza;

b) titolari di servizi in affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione.

1-*bis*. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le aziende speciali, le istituzioni e le società non quotate degli enti locali e delle regioni che gestiscono servizi culturali, socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia e farmacie.

2. La percentuale di cui al comma 1, lettera *b)* può essere aggiornata con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sentita l'Anci.

3. A decorrere dall'esercizio 2015 i soggetti di cui al comma 1 concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza e realizzando un saldo economico non negativo o coerente con il piano di rientro di cui al comma 16.

4. Il saldo economico è rappresentato dal Margine operativo lordo calcolato come differenza tra il totale del valore della produzione ed il totale dei costi per acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, dei costi per servizi, dei costi per godimento dei beni di terzi, dei costi per il personale, delle variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e degli oneri diversi di gestione.

5. Le istituzioni che adottano la contabilità finanziaria perseguono un saldo finanziario, come definito al comma 3 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, pari a zero.

5 *bis*. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali nonché il comma 11 del presente articolo, non si applicano alle aziende speciali e alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali e farmacie. Per le aziende speciali cosiddetta multiservizi, le deroghe di cui al periodo precedente si applicano se l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulta superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione.

6. Le società non quotate di cui al comma 1, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e rendono contestualmente disponibile attraverso flussi di dati strutturati anche alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro il 31 marzo di ciascun anno e con le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio, la quota di valore della produzione realizzata con affidamento diretto, la sussistenza della facoltà, da parte di enti locali o delle regioni, di nomina di più del cinquanta per cento degli organi di governo e di vigilanza. In caso di sopravvenuta insussistenza dei requisiti di cui al comma 1 per l'assoggettamento al patto di stabilità, il rappresentante legale ne dà, tempestiva comunicazione con le modalità indicate nel citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

7. Ai fini della verifica del raggiungimento dell'obiettivo di cui ai commi 3, 4 e 5, i soggetti di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6, il saldo economico o finanziario conseguito e una dichiarazione sul rispetto o meno del vincolo di cui ai commi 3, 4 e 5, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del bilancio della società e dal collegio sindacale. Al bilancio di esercizio è allegata una certificazione recante le predette informazioni.

8. Il mancato assolvimento degli adempimenti di cui ai commi 6 e 7 configura inadempienza sanzionata ai sensi del comma 11.

9. La responsabilità del mancato raggiungimento dell'obiettivo di cui ai commi 3, 4 e 5 è attribuita ai soggetti di cui al comma 1.

11. A decorrere dal 2015, gli enti di cui al comma 1 che presentano un saldo economico negativo, nell'anno successivo:

a) non possono sostenere costi operativi in misura maggiore rispetto al valore medio dei costi registrati nel triennio precedente ridotti di un ammontare pari al valore del mancato conseguimento dell'obiettivo annuo;

b) non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione a progetto, i contratti di somministrazione e ogni altra forma di lavoro flessibile;

c) procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso del Presidente, dell'amministratore delegato o dell'amministratore unico, dei componenti del consiglio di amministrazione e dell'eventuale consiglio di gestione.

12. È fatto obbligo agli enti partecipanti di vigilare sugli adempimenti di cui alla presente norma anche mediante il sistema dei controlli interni sulle società partecipate non quotate e sugli equilibri finanziari, di cui agli articoli 147, 147-*quater* e 147-*quinquies* del decreto legislativo 267/2000, così come novellato dall'articolo 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

13. In caso di mancato rispetto dell'obiettivo di cui al comma 3, per due esercizi consecutivi, gli amministratori degli enti partecipati decadono.

14. Gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti territoriali trasmettono annualmente una relazione sugli adempimenti e sui risultati conseguiti dalle società, dalle aziende speciali e dalle istituzioni partecipate segnalando tempestivamente agli enti partecipanti le situazioni idonee a determinare il mancato conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 3, 4 e 5.

15. In sede di prima applicazione, le società non quotate, di cui al comma 1, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni di cui al comma 6, con le modalità definite dal decreto di cui al medesimo comma 6 entro il 31 maggio 2014.

16. I soggetti di cui al comma 1 il cui bilancio 2013 registra un saldo economico o finanziario negativo, sono tenuti a raggiungere un valore non negativo entro l'esercizio 2018, secondo un piano di rientro, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre 2014, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 6, in cui i valori annuali di riduzione dello scostamento dal pareggio non possono essere inferiori al 15 per cento, né superiori al 40 per cento nell'ultimo anno.

17. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 presentino ancora un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo alla fine del piano di rientro di cui al comma 16, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Su tale fondo non è possibile impegnare e pagare e costituisce quota vincolata del risultato di amministrazione. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. L'importo accantonato è reso disponibile nel caso in cui l'ente partecipante ripiani, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti, l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente.

18. Dall'anno 2019 l'accantonamento di cui al comma 17 opera come segue: per i soggetti partecipati per i quali alla fine del piano di rientro non risulti ripianata la perdita l'ente partecipante accantona, nell'arco di 5 anni, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla perdita stessa e l'accantonamento minimo annuale non può essere inferiore al 15 per cento.

19. L'accantonamento annuale di cui al comma 17 non può comunque essere superiore al 3 per cento delle entrate correnti; in tal caso l'arco temporale di ripiano complessivo è rideterminato tenendo conto della percentuale di cui al precedente periodo.

20. L'ultimo periodo dell'articolo 18, comma 2-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppresso e, al primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero".

21. Il comma 5 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è soppresso».

15.1000/2

BONFRISCO, MILO, CERONI, MANDELLI, GIBIINO, MALAN

All'emendamento 15.1000, sostituire i commi da 1 a 12, con i seguenti:

«1. Al fine di assicurare il proseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche locali, che alla data del 31 dicembre 2013, non abbiano provveduto al riordino di cui all'articolo, 4 comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sono poste in liquidazione.

2. La disposizione di cui al precedente comma si applica alle società partecipate dai comuni con una popolazione complessiva, inferiore o superiore a 30 mila abitanti.

3. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, del comma 32 dell'articolo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

4. Entro il 31 marzo 2014 il Presidente del Consiglio dei ministri, nomina un Commissario *ad acta*, le cui attività per le procedure di liquidazione delle società, di cui al comma 1, sono svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Entro centottanta giorni il Commissario *ad acta*, avvalendosi anche di sub commissari a livello regionale, quali soggetti attuatori ai fini della liquidazione delle società, predispone ogni intervento per la liquidazione ed il scioglimento dei consigli di amministrazione delle società di cui al comma 1.

6. I termini di cui al comma 5 sono prorogati per il tempo strettamente necessario per l'attuazione del piano di liquidazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Commissario *ad acta*.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, entrò

novanta giorni successivi alla conclusione delle procedure di liquidazione, si provvede alla definizione dei rapporti di lavoro esistenti presso le società di cui al comma 1».

15.1000/23

RITA GHEDINI, PUGLISI, GATTI, BROGLIA, ZANONI

All'emendamento 15.1000, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono secondo i rispettivi ordinamenti regionali, servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali e farmacie».

Conseguentemente:

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

? all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

? all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amminitrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali; in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;

? all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;

? all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"»;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

15.1000/3

DE PETRIS, URAS

All'emendamento 15.1000, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le aziende speciali, le istituzioni e le società non quotate degli enti locali e delle regioni che gestiscono servizi culturali, socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia».

15.1000/4

COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 15.1000, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis.* Agli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 non si applicano le disposizioni dell'articolo 11, comma 2, lettera *c)* del decreto legislativo 39/2013».

15.1000/5

LANZILLOTTA, LUIGI MARINO, D'ONGHIA

All'emendamento 15.1000, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. All'articolo 6, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 19, sono aggiunti i seguenti commi:

"19-*bis*. A partire dall'esercizio finanziario 2014, le amministrazioni di cui al comma precedente non possono, comunque, procedere alla sottoscrizione dell'aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2447 del codice civile.

19-*ter*. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 19 e 19-*bis* si applicano anche in relazione alle partecipazioni possedute nei consorzi.".

3. Le disposizioni di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 si intendono riferite anche alle società a partecipazione pubblica che esercitano una attività commerciale ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile. Fatto salvo quanto previsto ai periodi precedenti, deve essere sempre assicurata la piena ed efficace continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse. A tal fine, nella procedura di fallimento è sempre garantito l'esercizio provvisorio dell'impresa se richiesto dall'amministrazione titolare del servizio di pubblico interesse».

15.1000/6

ZANONI, BROGLIA

All'emendamento 15.1000, al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Tale accantonamento è escluso dal computo del saldo di cui all'articolo 31 comma 3 della legge 12 novembre 2011 n. 183».

Al comma 3 alle lettere a) *e* b)*, dopo la parola:* «precedente» *ove ricorrente, inserire le parole:* «a quello di riferimento».

15.1000/7

ZANONI, BROGLIA

All'emendamento 15.1000, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle aziende speciali ed alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi. servizi scolastici e per l'infanzia, culturali, farmacie e servizi alla persona (*ex* IPAB)».

15.1000/8

LANZILLOTTA, LUIGI MARINO, D'ONGHIA

All'emendamento 15.1000, al comma 4, prima dell'ultimo periodo aggiungere il seguente: «I contratti di servizio stipulati tra le amministrazioni locali e le società di gestione dei servizi pubblici locali di cui al presente comma si attengono, ai fini della remunerazione dei servizi, ai predetti costi *standard*».

15.1000/9

MILO, BRUNI, TARQUINIO

All'emendamento 15.1000 al comma 4 alla fine del secondo periodo inserire il seguente: «A tal fine, ferme restando le competenze delle singole Amministrazioni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio nazionale dei servizi pubblici locali».

15.1000/24

COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 15.1000, al comma 5, sostituire le parole: «A decorrere dall'esercizio 2015», *con le parole:* «a decorrere dall'esercizio 2016».

15.1000/25

COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 15.1000, al comma 5, sostituire le parole: «nei tre esercizi precedenti», *con le parole:* «nei cinque esercizi precedenti».

15.1000/10

BULGARELLI, BERTOROTTA, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 15.1000, comma 5 ivi richiamato, primo periodo, sostituire la parola: «30» *con la seguente:* «60».

15.1000/26

COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 15.1000, al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

15.1000/11

LANZILLOTTA, LUIGI MARINO, D'ONGHIA

All'emendamento 15.1000, al comma 5, sostituire le parole: «rappresenta giusta causa ai fini della

revoca degli amministratori» *con le seguenti:* «determina la messa in liquidazione della società e l'internalizzazione del servizio affidato alla società posta in liquidazione e».

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.

15.1000/27

COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 15.1000, al comma 6, sostituire la parola: «2017» *con la seguente:* «2019».

15.1000/28

COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 15.1000, al comma 6, sostituire le parole: «per quattro dei cinque esercizi precedenti»*, con le seguenti:* «per quattro esercizi consecutivi nei cinque esercizi precedenti».

15.1000/29

COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 15.1000, al comma 6, sostituire le parole: «per quattro» *con le seguenti:* «per cinque».

15.1000/16

BROGLIA, ZANONI

All'emendamento 15.1000, al comma 7 sopprimere le seguenti parole: «che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica».

15.1000/17

ZANONI, BROGLIA

All'emendamento 15.1000, al comma 8 apportare le seguenti modifiche:

sopprimere la lettera *a)*;

- alla lettera *b)* sopprimere le seguenti parole: «Fermo restando l'immediata applicazione di cui al precedente periodo,».

15.1000/18

BROGLIA, ZANONI

All'emendamento 15.1000, sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. All'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 138 del 2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 è abrogato.

b) al comma 6 le parole: «nonché delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitarie e per le consulenze anche degli amministratori» sono soppresse».

15.1000/19

COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 15.1000, al comma 12, alla lettera a) *dopo le parole:* «3-*sexies*,» *aggiungere le seguenti:* «4,5,».

15.1000/20

COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 15.1000, al comma 12 apportare le seguenti modifiche:

alla lettera b) *aggiungere infine le seguenti parole:* «e dopo le parole: "di cui due" inserire le parole: "ove specificatamente deliberato dalla società medesima in sedi di rinnovo dell'organo amministrativo"»;

Dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

«*b*-bis) al comma 5 dell'articolo 4 dopo le parole: "la composizione dovrà assicurare" inserire le seguenti parole: "ove specificatamente deliberato dalla società medesima in sedi di rinnovo dell'organo amministrativo" e dopo le parole: "La disposizione del presente comma" aggiungere le seguenti: ", anche con riferimento alla deliberazione assembleare circa la decisione di avvalersi della presenza dei

dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza quali membri del consiglio di amministrazione"».

15.1000/21

COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 15.1000, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«13. All'articolo 1, comma 3 del decreto-legge 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, cancellare le parole: "del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno" e aggiungere dopo le parole: "gli equilibri economico-finanziari degli enti e" le parole "per fa verifica, con riferimento ai rendiconti consuntivi, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno"».

15.1000/22

BROGLIA, ZANONI

All'emendamento 15.1000, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«13. I commi 20 e 21 dell'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 e successive modifiche e integrazioni, sono abrogati».

17.0.1000/1

DEL BARBA

All'emendamento 17.0.1000, sopprimere il comma 1.

17.0.1000/2

BULGARELLI, BERTOROTTA, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 17.0.1000, sostituire il capoverso «Art. 17-*bis*» *con il seguente:*

«Art. 17-*bis.*

(Disposizioni in tema di estinzione
e portabilità del conto corrente bancario)

1. All'articolo 120-*bis* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Il rapporto di conto corrente bancario può essere estinto o trasferito ad altra banca a richiesta del cliente, anche se è stato pattuito un termine a favore della banca creditrice. Ogni patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, con il quale si impedisca o si renda più oneroso o complesso per il cliente l'esercizio della facoltà di cui al presente articolo è nullo, ma. non comporta la nullità del contratto di conto corrente.

1-*ter*. Il cliente può chiedere il trasferimento del rapporto di conto corrente ad altra banca senza spese aggiuntive di qualsiasi natura ed origine, mediante contratto sottoscritto con la banca di destinazione e comunicato alla banca di origine. Entro il giorno lavorativo successivo la banca di destinazione deve richiedere alla banca di origine le informazioni necessarie a garantire il servizio di portabilità del conto corrente. Le informazioni di cui al presente comma sono fornite entro sette giorni dalla data di ricezione della richiesta dalla banca di origine alla banca di destinazione, che entro sette giorni predispone gli ordini periodici di pagamento associati al nuovo conto corrente, alle condizioni pattuite con il cliente. Alla data di efficacia del trasferimento, la banca di origine sospende l'esecuzione degli ordini di pagamento e l'accettazione dei bonifici effettuati a favore del cliente, provvede a trasferire alla banca di destinazione l'eventuale saldo attivo, se da questi richiesto, e procede alla chiusura del conto. Conformemente a quanto stabilito dall'articolo 116 del presente decreto, le banche rendono note in modo completo alla clientela le informazioni concernenti la disponibilità e le condizioni di esercizio del servizio dì portabilità del conto corrente.

1-*quater*. Nell'ambito dei rapporti bancari è fatto assoluto divieto di addebitare al cliente spese relative alla predisposizione, produzione, spedizione, o altre spese comunque denominate, relative alle comunicazioni di cui al presente articolo. Le presenti disposizioni si applicano ai rapporti fra banche e persone fisiche e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003"».

17.0.1000/3

DEL BARBA

All'emendamento 17.0.1000, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il cliente può chiedere di trasferire i servizi di pagamento connessi al rapporto di conto ad altro prestatore di servizi di pagamento senza spese aggiuntive utilizzando comuni protocolli tecnici interbancari italiani. Con il trasferimento dei servizi, il prestatore di servizi di pagamento di destinazione subentra nei mandati di pagamento e riscossione conferiti al prestatore di servizi di pagamento di origine, alle condizioni stipulate fra il prestatore di servizi di pagamento di destinazione e il cliente. Il trasferimento dei servizi di pagamento deve perfezionarsi entro il termine di 14 giorni lavorativi da quando il cliente chiede al prestatore di servizi di pagamento di destinazione di acquisire da quello di origine i dati relativi ai mandati di pagamento e di riscossione in essere.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati, in stretta coerenza con le previsioni della Direttiva UE "relativa alla trasparenza delle spese dei conti di pagamento, il trasferimento del conto di pagamento e l'accesso ai conti di pagamento", i servizi oggetto di trasferibilità, le modalità e i termini di attuazione della disposizione di cui al comma precedente"».

17.0.1000/4

COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 17.0.1000, al primo periodo, sostituire le parole: «senza spese aggiuntive purché le banche aderiscano ai comuni protocolli tecnici interbancari italiani» *con le parole:* «senza alcun onere a carico del correntista».

18.1000/1

COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 18.1000, sopprimere il comma 24-bis.

18.1000/2

VACCIANO, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI

All'emendamento 18.1000, sopprimere il comma 24-bis.

18.1000/3

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, MILO, MALAN, GIBIINO

All'emendamento 18.1000, sopprimere il comma 24-bis.

18.1000/4

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, MILO, MALAN, GIBIINO

All'emendamento 18.1000, al comma 24-bis *sostituire le parole:* «31 dicembre 2014» *con le seguenti:* «30 giugno 2014».

18.1000/5

COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 18.1000, al comma 24-bis, *sostituire le parole:* «31 dicembre 2014» *con le seguenti:* «30 giugno 2014».

18.1000/6

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, MILO, MALAN, GIBIINO

All'emendamento 18.1000, sopprimere il comma 24-ter.

18.1000/7

MALAN, BONFRISCO, CERONI, GIBIINO, MANDELLI, MILO

All'emendamento 18.1000, al capoverso «24-*ter*», *apportare le seguenti modificazioni:*

a) all'alinea, sostituire le parole: «l'efficienza dell'Amministrazione finanziaria» con le seguenti: «l'efficienza e l'equità dell'Amministrazione finanziaria»;

b) dopo la lettera *e)* inserire le seguenti:

«*e*-bis) l'agente di riscossione, in fase di riscossione dei ruoli di cui al titolo I, capo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ove il debitore trasmetta prova, anche in copia, che le somme richieste sono state pagate entro la scadenza prevista e secondo le modalità stabilite dalle norme, ovvero che, prima della comunicazione inviata dall'agente stesso, la pretesa è

stata oggetto di annullamento o si è prescritta, è tenuto ad erogare al debitore la somma di euro cento, entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione relativa, e matura il diritto al rimborso di tale somma, maggiorata di euro cinquanta a copertura delle spese, nei confronti dell'ente creditore; le somme di cui ai periodi precedenti sono dovute anche nel caso di reiterazione della richiesta indebita;

e-ter) l'ente creditore è autorizzato a compensare le spese conseguenti all'applicazione della lettera *e*-bis) attraverso penalizzazioni a carico dei responsabili degli errori ovvero riduzione di parti premiali delle loro retribuzioni, riduzione di fondi per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi, riduzione dell'applicazione della deroga di cui all'articolo 35, comma 6 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, o altre modalità autonomamente decise;».

18.1000/12

MILO, BONFRISCO, MANDELLI, CERONI, MALAN, GIBIINO

All'emendamento 18.1000, capoverso 24-ter, *lettera* a), *al numero 1) anteporre il seguente:*

«01) al comma 1, sostituire le parole: "non superiore a ventimila euro" con le seguenti: "non superiore a cinquantamila euro"».

18.1000/8

MALAN

All'emendamento 18.1000, capoverso 24-ter, *lettera* c),*sopprimere le parole:* «la deterrenza e».

18.1000/9

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, MILO, MALAN, GIBIINO

All'emendamento 18.1000, sopprimere la lettera d).

18.1000/10

COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 18.1000, capoverso 24-ter*, lettera* d), *al comma 3, al primo periodo, dopo le parole:* «Agenzia delle Entrate», *aggiungere le seguenti:* «evidenziando comunque i dati su base regionale».

18.1000/13

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, MALAN, GIBIINO

All'emendamento 18.1000, sopprimere le lettere e), f), g) *e h).*

18.1000/11

COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 18.1000, dopo il comma 24-ter*, aggiungere il seguente:*

«24-*quater.* Le modalità di riscossione coattiva previste per gli enti locali possono essere utilizzate anche dalle Regioni a statuto ordinario».

18.79 (testo 3)

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, GIANLUCA ROSSI

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 7-bis, è aggiunto il seguente comma: n\-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica a carico dei soggetti indicati nell'articolo 15 del decreto 31 luglio 1998, in caso di tardiva o omessa trasmissione telematica di dichiarazioni e di atti che essi hanno assunto l'impegno a trasmettere" ;

b)all'articolo 34, comma 4, dopo le parole "svolgono le attività di cui alle lettere da e) a f), del comma 3", sono aggiunte le seguenti;- "assicurando adeguati livelli di servizio.". Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definiti i livelli di servizio anche in relazione agli esiti dell'assistenza fiscale e le relative modalità di misurazione;

c) all'articolo 39:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 33, comma 3 è sospesa, per un periodo da 3 a 12 mesi, quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive e delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 35, nonché quando gli elementi forniti airarnnnrjistrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dai contribuente. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta

la-revoca dell'esercizio dell'attività-di assistenza; nei casi di particolare gravità è disposta la-sospensione cautelare.";

2) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. La definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, non impedisce l'applicazione della sospensione, dell'inibizione e della revoca;

4-ter. Il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio comporta l'applicazione della sanzione da 516 a 5.165 euro. ".

24-ter. Al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 " Regolamento recante- norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dal professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 Luglio 1997, n. 241" sono apportate le seguenti modifiche;

a) all'articolo 7, comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) relazione tecnica dalla quale emerga il rispetto dei requisiti stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sulla capacità operativa del CAF, sulla formula organizzativa assunta anche in ordine ai rapporti di lavoro utilizzati, sui sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza dell'attività, anche in ordine all'affidamento a terzi delle attività di assistenza fiscale e alla formazione, e a garantire adeguati livelli di servizio. Con lo stesso provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definiti i tempi per l'adeguamento alle disposizioni della presente lettera da parte dei Centri già autorizzati".
b) all'articolo 8, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera c), le parole "alle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto" sono sostituite dalle seguenti "alle disposizioni in materia contributiva e tributaria;" ;
2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
"d-bis) non aver fatto parte di società per le quali è stato emesso un provvedimento di revoca ai sensi dell'articolo 39, comma 4, dei decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel 5 anni precedenti.";
c) all'articolo 13, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma: "4-bis. Qualora dalla liquidazione della dichiarazione emerga un credito d'imposta, il contribuente può indicare di voler utilizzare in tutto o in parte l'ammontare dei credito per il pagamento di somme per le quali è previsto il versamento con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".
d) all'articolo 16, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
1) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) conservare le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione;" ;
2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-bis) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione nonché della documentazione a base del visto di conformità fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quelkrdi presentazione.";
e) all'articolo 26, sono apportate le seguenti modifiche:
1) nel comma 3, dopo la parola "contribuente", sono inserite le parole "salvo quanto previsto nel comma 3-bis";
2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
"3-bis. Le richieste di documenti e di chiarimenti relative alle dichiarazioni di cui all'articolo 13 sono trasmesse in via telematica, almeno 60 giorni prima della comunicazione al contribuente, al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista che ha rilasciato il visto di conformità per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni della documentazione e dei chiarimenti richiesti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le

modalità attuative delle disposizioni recate dal presente comma".

1.3.2.1.27. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 124 (nott.) del 24/11/2013

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

DOMENICA 24 NOVEMBRE 2013
124ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Fassina e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Legnini.

La seduta inizia alle ore 22,30.

IN SEDE REFERENTE

(1121) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016***

- (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016
- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

(1120) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana odierna.

Il presidente AZZOLLINI sospende la seduta fino alle ore 23.

La seduta, sospesa alle ore 22,35, riprende alle 23,05.

La Commissione procede all'esame dell'emendamento 4.2000 e dei relativi subemendamenti.

Il PRESIDENTE dichiara inammissibili i subemendamenti 4.2000/10, 4.2000/29, 4.2000/30, 4.2000/38, 4.2000/48 e 4.2000/60.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del Governo, i subemendamenti 4.2000/1, 4.2000/50 e 4.2000/2 sono respinti.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL*), nel ritirare il subemendamento 4.2000/4, rileva che la proposta era finalizzata a favorire il completamento degli interventi sullo stretto di Messina. A suo avviso, la mancata realizzazione dell'opera finirà con il determinare oneri a carico dello Stato di entità maggiore rispetto a quelli che sarebbero stati sufficienti per il suo completamento.

I subemendamenti 4.2000/5, 4.2000/6 e 4.2000/7 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Su proposta dei relatori, il subemendamento 4.2000/51 è accantonato.

Posti distintamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del Governo, sono respinti i subemendamenti 4.2000/8, 4.2000/9 e 4.2000/52.

Posto ai voti con il parere favorevole dei relatori e del Governo, il subemendamento 4.2000/53 è approvato.

Posti distintamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del Governo, i subemendamenti 4.2000/11, 4.2000/12 e 4.2000/13 sono respinti.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) trasforma il subemendamento 4.2000/14 nell'ordine del giorno G/1120/186/5 (pubblicato in allegato), che viene accolto dal Governo.

I subemendamenti 4.2000/15 e 4.2000/16 sono ritirati.

Previo parere contrario dei relatori e del Governo, il subemendamento 4.2000/17 è respinto.

I subemendamenti 4.2000/18 e 4.2000/19 sono ritirati.

Il senatore MILO (*FI-PdL XVII*) trasforma il subemendamento 4.2000/54 nell'ordine del giorno G/1120/187/5 (pubblicato in allegato), che viene accolto dal Governo.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) illustra il subemendamento 4.2000/21 che, posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del Governo, è respinto.

La senatrice Rita GHEDINI (*PD*) trasforma il subemendamento 4.2000/22 nell'ordine del giorno G/1120/188/5 (pubblicato in allegato), che viene accolto dal Governo.

Previo parere contrario dei relatori e del Governo, il subemendamento 4.2000/23 è respinto.

Su proposta dei relatori, il subemendamento 4.2000/24 è accantonato.

La senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*) illustra il subemendamento 4.2000/55 che, posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del Governo, è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario dei relatori e del Governo, i subemendamenti 4.2000/27 e 4.2000/28 sono respinti.

I subemendamenti 4.2000/25 e 4.2000/31 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Previo parere contrario dei relatori e del Governo, con distinte e successive votazioni, i subemendamenti 4.2000/32, 4.2000/33 e 4.2000/34 sono respinti.

I subemendamenti 4.2000/35, 4.2000/36, 4.2000/40 e 4.2000/43 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Previo parere contrario dei relatori e del Governo, con distinte e successive votazioni, i subemendamenti 4.2000/37, 4.2000/41, 4.2000/42, 4.2000/44, 4.2000/45, 4.2000/46, 4.2000/47 e 4.2000/49 sono respinti.

Posti distintamente ai voti con il parere favorevole dei relatori e del Governo, risultano approvati i subemendamenti 4.2000/56, 4.2000/57 e 4.2000/39.

Su proposta dei relatori, il subemendamento 4.2000/59 è accantonato.

Il Governo esprime parere favorevole sul subemendamento 4.2000/61.

Dopo una dichiarazione di voto contrario, a nome del suo Gruppo, della senatrice BULGARELLI (*M5S*), posto ai voti, il subemendamento 4.2000/61 è approvato.

Posto ai voti con il parere favorevole dei relatori e del Governo, è approvato il subemendamento 4.2000/62.

Il PRESIDENTE manifesta, a nome della Commissione, la soddisfazione per l'approvazione del subemendamento 4.2000/62, che prevede un ulteriore stanziamento di 75 milioni di euro, per l'anno 2014, a favore degli interventi di assistenza domiciliare per le persone affette da disabilità gravi e gravissime, incluse quelle affette da sclerosi laterale amiotrofica. Si tratta di un intervento molto richiesto dalle associazioni impegnate nel settore. Il voto unanime della Commissione testimonia la sensibilità del Parlamento che, anche in un momento nel quale prevalgono esigenze di rigore e di tenuta dei conti pubblici, non trascura i doveri di solidarietà e la dovuta attenzione nei confronti delle categorie più deboli.

Posti distintamente ai voti con il parere favorevole del Governo, vengono approvati i subemendamenti 4.2000/63, 4.2000/64 e 4.2000/65.

Posto ai voti con il parere favorevole dei relatori e del Governo, l'emendamento 4.2000/66 è accolto.

Su invito del vice ministro FASSINA, il senatore MICHELONI (*PD*) riformula il subemendamento 4.2000/58 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Previa dichiarazione di voto contrario, a nome dei rispettivi Gruppi, della senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) e della senatrice BULGARELLI (*M5S*), il subemendamento 4.2000/58 (testo 2), posto ai voti con il parere favorevole dei relatori e del Governo, è accolto.

Il PRESIDENTE propone di convocare un'ulteriore seduta per le ore 11 di domani, lunedì 25 novembre, con il medesimo ordine del giorno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA NELLA GIORNATA DI DOMANI

Il presidente AZZOLLINI comunica che la Commissione è convocata domani, lunedì 25 novembre, alle ore 11, con il medesimo ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 00,10 del 25 novembre.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1120

G/1120/185/5
SANTANGELO, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)»,
premesso che:
l'emendamento 9.1000, presentato dal Governo, modifica l'articolo 9 del disegno di legge in esame, al fine di prevedere l'assegnazione di venti milioni di euro per il triennio 2014-2016 al fine di fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola di Lampedusa, determinatasi a seguito dell'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai paesi del Mediterraneo, e rafforzarne la dotazione di infrastrutture e servizi;
considerato che:

in conseguenza della partecipazione italiana alle missioni in Libia, in attuazione della risoluzione n. 1973 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 17 marzo 2011, anche la Provincia di Trapani, nel 2011, ha dovuto fronteggiare una grave situazione socio-economica. Nel marzo 2011, infatti, sono stati interdetti i voli civili dell'aeroporto di Trapani Birgi e in via del tutto improvvisa, è stata quindi disposta la chiusura del predetto scalo;
l'interdizione di tale scalo aereo ha fortemente penalizzato l'attività civile, e soprattutto condizionato la stessa ragione economica dell'aeroporto e del territorio, che si riconosce in una spiccata destinazione turistica. La Provincia di Trapani ha investito sul citato aeroporto risorse economiche non indifferenti finalizzate proprio ad assicurare nuovi livelli occupazionali,
non potendo permettere che la provincia di Trapani pagasse un prezzo altissimo con il blocco della sua economia legata, negli ultimi anni, principalmente ai flussi turistici e all'indotto che essi hanno determinato, con l'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, sono state adottate misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia locale interessati da limitazioni imposte da attività operative *ex* risoluzione ONU n. 1973;
il comma 1 del citato articolo 4-*bis*, al fine di adottare le misure di sostegno ai territori danneggiati dalle attività militari, che hanno inciso sulla operatività degli scali aeroportuali civili, ed in particolare con riferimento all'aeroporto di Trapani "Birgi", prevede che sia destinata la dotazione, per l'importo massimo di 10 milioni di euro, del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 244 del 2007, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per la quota parte relativa ai proventi per l'anno 2011, delle addizionali di cui all'articolo 2, comma 11, lett. a), della legge n. 350 del 2003 e successive modificazioni;
in particolare, la norma citata dispone che la dotazione del fondo da ripartire di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la quota parte relativa ai proventi per l'anno 2011 delle addizionali di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), della legge n. 350 del 24 dicembre 2003 e successive modificazioni, e comunque nel limite di 10 milioni di euro, è destinata all'adozione di misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia delle province interessate da ingenti danni a seguito delle limitazioni imposte dalle attività operative militari *ex* risoluzione ONU n. 1973 che hanno inciso sulla operatività degli scali aeroportuali civili, tra cui rientra di diritto l'aeroporto di Trapani "Birgi";
il successivo comma 2 stabiliva altresì che, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione (ovvero entro l'ottobre 2011), con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le province interessate, si doveva provvedere all'individuazione degli interventi da realizzare;
rilevato che:
non è mai stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 2 dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 107 del 2011, in base al quale si sarebbero dovuti individuare gli interventi da attuare in riferimento al comma 1, al fine del sostegno e rilancio dei settori dell'economia delle province interessate dagli ingenti danni conseguenti alle decisioni assunte con la risoluzione dell'ONU n. 1973 del 2011, e quindi a favore della provincia di Trapani;
dagli atti ufficiali della Provincia di Trapani, emerge che il Presidente *pro tempore*, con note di richiesta, prot. n. 54390/RE del 13/09/2011 e prot. n. 69997/RE del 5/12/2011, aveva richiamato il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla convocazione di un tavolo di concertazione con urgenza, come previsto dal citato comma 2 dell'art. 4-*bis*, con la partecipazione della stessa Provincia, per definire e individuare gli interventi da attuare, e che detto incontro non ha mai avuto luogo,
impegna il Governo a:
a convocare urgentemente un tavolo di concertazione con la Provincia di Trapani per l'individuazione degli interventi da attuare per il sostegno e il rilancio dell'economia locale del territorio trapanese

interessato dalle limitazioni imposte da attività operative *ex* Risoluzione ONU n. 1973, così come previsto dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107.

G/1120/186/5

LAI, CUCCA, ANGIONI, MANCONI, PEGORER, SONEGO

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto del subemendamento 4.2000/14.

G/1120/187/5

LAI, CUCCA, ANGIONI, MANCONI, PEGORER, SONEGO

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto del subemendamento 4.2000/54.

G/1120/188/5

LAI, CUCCA, ANGIONI, MANCONI, PEGORER, SONEGO

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto del subemendamento 4.2000/22.

4.2000/58 (testo 2)

MICHELONI

All'articolo 9, dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

"19-*bis*. A favore degli italiani nel mondo sono disposti i seguenti interventi:

a) per un ammontare pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014, alle elezioni per il rinnovo dei Comites e del CGIE;

b) per un ammontare pari a l milione di euro per l'anno 2014, per il sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

c) per un ammontare pari a 600 mila euro per l'anno 2014, al rifinanziamento delle attività di assistenza, diretta e indiretta, degli italiani residenti all'estero in condizioni di indigenza;

d) per un ammontare pari a 200 mila euro per l'anno 2014, per il Museo dell'emigrazione italiana con sede in Roma;

e) per un ammontare pari a 200 mila per l'anno 2014, in favore delle Agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero;

f) per un ammontare pari a 1 milione di euro per l'anno 2014, ad integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.".

Conseguentemente alla tabella A voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modifiche:

2014: - 5.000

1.3.2.1.28. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 125 (ant.) del 25/11/2013

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

LUNEDÌ 25 NOVEMBRE 2013
125ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Fassina, il sottosegretario al medesimo Dicastero Baretta e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Legnini.

La seduta inizia alle ore 11,50.

IN SEDE REFERENTE

(1121) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016***

- (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

(Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (1120) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente AZZOLLINI rende noto che i relatori hanno presentato l'ulteriore emendamento 9.0.1000, pubblicato in allegato; propone dunque di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 16.

Conviene la Commissione.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede chiarimenti sul seguito dei lavori.

Il presidente AZZOLLINI precisa che se la Conferenza dei Presidenti di Gruppo, convocata alle ore 15, deciderà di mantenere l'esame dei disegni di legge in titolo per oggi pomeriggio all'esame dell'Assemblea, presumibilmente non ci sarebbe né un testo della Commissione né un relatore incaricato, qualora, invece, si decida di rinviare la discussione in Assemblea, allora si potrebbe terminare l'esame in Commissione.

Si passa all'esame dell'emendamento dei relatori 4.3000 e dei relativi subemendamenti.

Poiché nessuno chiede di intervenire, i subemendamenti 4.3000/3, 4.3000/1 e 4.3000/2 e l'emendamento 4.3000 si intendono illustrati.

Previo parere favorevole del relatore SANTINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 4.3000/3, posto in votazione, è approvato.

Il subemendamento 4.3000/1, su cui il relatore SANTINI (*PD*) esprime parere contrario, è invece respinto.

Il senatore MILO (*FI-PdL XVII*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sul subemendamento 4.3000/2, che ripristina l'originaria destinazione dei fondi non solo per la Fiera di Verona ma anche per quelle di Bari, di Foggia e di Padova.

Contrari il relatore SANTINI (*PD*) e il rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 4.3000/2 viene respinto.

E' quindi posto in votazione l'emendamento 4.3000, come modificato, che risulta approvato.

Si passa poi all'esame dell'emendamento dei relatori 6.1000 e dei relativi subemendamenti.

Su invito del RELATORE, il subemendamento 6.1000/1 è ritirato dal senatore DEL BARBA (*PD*).

Il senatore BITONCI (*LN-Aut*) raccomanda l'approvazione del subemendamento 6.1000/2, specificando che esso proviene anche da richieste di professionisti del settore.

Il subemendamento 6.1000/2, previo parere contrario del relatore SANTINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, è respinto.

La Commissione approva invece l'emendamento 6.1000.

L'emendamento dei relatori 6.2000 e il relativo subemendamento 6.2000/1 sono dichiarati inammissibili dal presidente AZZOLLINI per difetto di copertura finanziaria.

Si passa all'esame dell'emendamento dei relatori 6.3000 e dei relativi subemendamenti.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) illustra il subemendamento 6.3000/1, che dà impulso alle fonti energetiche rinnovabili e alla loro distribuzione nel territorio; preannuncia invece il voto contrario sull'emendamento 6.3000, che incentiva ancora una volta le vecchie centrali elettriche inquinanti.

I subemendamenti 6.3000/4, 6.3000/2 e 6.3000/3 e l'emendamento 6.3000 sono dati per illustrati.

Il relatore SANTINI (*PD*), e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole al subemendamento 6.3000/4, contrario al subemendamento 6.3000/1, favorevole al subemendamento 6.3000/2 e contrario al subemendamento 6.3000/3.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento 6.3000/4, respinge il subemendamento 6.3000/1, approva il subemendamento 6.3000/2, respinge il subemendamento 6.3000/3 e approva infine l'emendamento 6.3000 nel testo modificato.

Si passa all'esame dell'emendamento dei relatori 6.4000 e dei relativi subemendamenti.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) illustra il subemendamento 6.4000/1 sottolineando che non comporta oneri aggiuntivi e specifica meglio il testo presentato dai relatori.

I subemendamenti 6.4000/2 e 6.4000/3 sono dati per illustrati.

Dopo che il relatore SANTINI (*PD*) e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso un parere contrario, la Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti 6.4000/1, 6.4000/2 e 6.4000/3.

Su richiesta del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 6.4000 è accantonato.

Si passa all'esame dell'emendamento dei relatori 6.5000 che, previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è approvato dalla Commissione.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento dei relatori 6.0.1000 è ritirato, con conseguente venir meno dei relativi subemendamenti.

Si passa all'esame dell'emendamento dei relatori 7.1000 e dei relativi subemendamenti.

Il PRESIDENTE dichiara inammissibile per difetto di copertura finanziaria il subemendamento 7.1000/2.

I subemendamenti 7.1000/1 e 7.1000/3 sono dati per illustrati.

Il relatore SANTINI (*PD*) esprime parere favorevole sul subemendamento 7.1000/1 a condizione che la spesa prevista sia ridotta a un milione di euro.

La senatrice CHIAVAROLI (*NCD*) riformula il subemendamento 7.1000/1 nel senso indicato dal relatore.

Il senatore MARTON (*M5S*) e la senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) dichiarano il voto contrario dei rispettivi Gruppi di appartenenza.

La Commissione approva il subemendamento 7.1000/1 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il relatore SANTINI (*PD*), propone una riformulazione del subemendamento 7.1000/3, nel senso di prevedere un tetto di spesa per lo *screening* neonatale da introdurre in via sperimentale.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*), nel sottoscrivere il subemendamento 7.1000/3, lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato.

La senatrice CHIAVAROLI (*NCD*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo sul subemendamento 7.1000/3 (testo 2) cui aggiunge la propria firma, analogamente al senatore URAS (*Misto-SEL*).

La senatrice DIRINDIN (*PD*) suggerisce un'ulteriore riformulazione del subemendamento in questione.

La senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*), dichiarando il voto favorevole del proprio Gruppo, invita il Governo a fare in modo che le misure economiche in materia sanitaria previste dalla presente legge siano attuate con la massima celerità.

Il sottosegretario BARETTA assicura che su un ordine del giorno nel senso indicato il Governo esprimerebbe un orientamento favorevole.

Il subemendamento 7.1000/3 (testo 2), posto in votazione, è approvato.

Il PRESIDENTE registra con soddisfazione che tale subemendamento è stato accolto all'unanimità.

La Commissione approva quindi l'emendamento 7.1000, nel testo modificato.

Si passa all'esame dell'emendamento dei relatori 7.2000 e dei relativi subemendamenti.

La senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*) ritira il subemendamento 7.2000/3.

I subemendamenti 7.2000/1, 7.2000/4 e 7.2000/2 e l'emendamento 7.2000 sono dati per illustrati.

Previo parere contrario del relatore SANTINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 7.2000/1 è respinto.

Il senatore MILO (*FI-PdL XVII*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo sul subemendamento 7.2000/4.

Previo parere contrario del relatore SANTINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 7.2000/4 è respinto.

Dopo che il RELATORE ha espresso parere favorevole al subemendamento 7.2000/2, il sottosegretario BARETTA chiede chiarimenti sui profili di copertura finanziaria.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) manifesta dubbi circa la congruità della proposta sul piano finanziario; su richiesta del sottosegretario BARETTA il subemendamento 7.2000/2 è quindi accantonato, con conseguente accantonamento del 7.2000.

Si passa all'esame dell'emendamento dei relatori 9.2000 e dei relativi subemendamenti.

I subemendamenti 9.2000/1, 9.2000/2, 9.2000/8, 9.2000/3, 9.2000/9, 9.2000/4, 9.2000/5, 9.2000/10, 9.2000/6, 9.2000/7 e l'emendamento 9.2000 sono dati per illustrati.

Previo parere contrario del relatore SANTINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, i subemendamenti 9.2000/1, 9.2000/2, 9.2000/8 e 9.2000/3 sono respinti.

Il senatore BITONCI (*LN-Aut*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo al subemendamento 9.2000/9 e, in caso di non reiezione, preannuncia il voto contrario all'emendamento dei relatori 9.2000, lamentandone il contenuto a suo giudizio eccessivamente localistico.

Il relatore SANTINI (*PD*), fornisce spiegazioni sulle motivazioni che hanno portato all'emendamento 9.2000, con l'obiettivo di potenziare il sistema fitosanitario nazionale.

La senatrice D'ONGHIA (*SCpI*), pur comprendendo le ragioni illustrate del senatore Bitonci, sottolinea che l'emendamento dei relatori corrisponde a una emergenza fitosanitaria che colpisce uno dei prodotti agroalimentari più importanti del Paese.

Il subemendamento 9.2000/9, previo parere contrario del relatore SANTINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, è respinto.

Previo parere contrario del relatore SANTINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge con distinte votazioni i subemendamenti 9.2000/4 e 9.2000/5.

Il senatore MILO (*FI-PdL XVII*) raccomanda l'approvazione del subemendamento 9.2000/10.

Previo parere contrario del relatore SANTINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge il subemendamento 9.2000/10, mentre conviene di accantonare il subemendamento 9.2000/6.

Dopo che il relatore SANTINI (*PD*) ha invitato i proponenti al ritiro del subemendamento 9.2000/7 e il sottosegretario BARETTA ne ha chiesto l'accantonamento, la proposta 9.2000/7 è accantonata, con conseguente accantonamento del 9.2000.

Si passa all'esame dell'emendamento dei relatori 9.3000 e dei relativi subemendamenti.

I subemendamenti 9.3000/1 e 9.3000/2 nonché l'emendamento 9.3000 si intendono illustrati.

Previo parere contrario del relatore SANTINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO e dopo che il senatore MORRA (*M5S*) ha dichiarato il voto favorevole del proprio Gruppo, la Commissione respinge il subemendamento 9.3000/1.

Il relatore SANTINI (*PD*), esprime un parere favorevole sul subemendamento 9.3000/2 e il sottosegretario BARETTA ne chiede l'accantonamento; la proposta 9.3000/2 è accantonata, con conseguente accantonamento del 9.3000.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento dei relatori 9.4000 e dei relativi subemendamenti.

Il presidente AZZOLLINI dichiara inammissibile la proposta 9.4000/1 per difetto di copertura finanziaria.

Il subemendamento 9.4000/2 e l'emendamento 9.4000 si intendono illustrati.

Il senatore BITONCI (*LN-Aut*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo sul subemendamento 9.4000/2 che, previo parere contrario del relatore SANTINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, è respinto.

La Commissione approva l'emendamento 9.4000 e conviene poi di accantonare gli emendamenti dei relatori 9.5000 e 9.6000 e il relativo subemendamento 9.6000/1.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento dei relatori 10.2000 e dei relativi subemendamenti.

I subemendamenti 10.2000/2 e 10.2000/1 e l'emendamento 10.2000 si intendono illustrati.

Previo parere contrario del relatore SANTINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge il subemendamento 10.2000/2.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) ritira il subemendamento 10.2000/1.

La Commissione approva quindi l'emendamento 10.2000.

La Commissione conviene di accantonare l'emendamento 10.300 e i relativi subemendamenti.

Si passa all'esame dell'emendamento dei relatori 10.0.1000 e dei relativi subemendamenti.

Previo parere contrario del relatore SANTINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge i subemendamenti 10.0.1000/1, 10.0.1000/2, 10.0.1000/3 e 10.0.1000/4, mentre approva l'emendamento 10.0.1000.

Il PRESIDENTE rileva che l'emendamento 10.0.1000 è stato approvato all'unanimità.

Si passa all'esame dell'emendamento dei relatori 11.1000 e dei relativi subemendamenti.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) illustra il subemendamento 11.1000/1, finalizzato a garantire che vi sia un accertamento dell'idoneità delle persone che saranno assunte in conseguenza dell'emendamento dei relatori.

I subemendamenti 11.1000/2, 11.1000/3, 11.1000/4 e 11.1000/5 e l'emendamento 11.1000 si intendono illustrati.

Previo parere contrario del relatore SANTINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge i subemendamenti 11.1000/1, 11.1000/2, 11.1000/3, 11.1000/4 e 11.1000/5. La Commissione approva quindi l'emendamento 11.1000.

Si passa all'esame dell'emendamento dei relatori 12.1000 e dei relativi subemendamenti.

Il subemendamento 12.1000/1 si intende illustrato.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) illustra il subemendamento 12.1000/2, finalizzato a ripristinare l'indicizzazione delle pensioni minime e a innalzare il contributo di solidarietà sulle pensioni di maggiore entità.

I subemendamenti 12.1000/3, 12.1000/4, 12.1000/5 e 12.1000/6 si intendono illustrati.

Il relatore SANTINI (*PD*) annuncia il ritiro dell'emendamento 12.1000. Di conseguenza i relativi subemendamenti vengono meno.

Si passa all'esame dell'emendamento dei relatori 14.1000 e dei relativi subemendamenti.

Il presidente AZZOLLINI dichiara inammissibili per difetto di copertura finanziaria i subemendamenti 14.1000/2, 14.1000/5, 14.1000/7, 14.1000/8 e il 14.1000/10, limitatamente al comma 1-*quater*.

I subemendamenti 14.1000/1, 14.1000/3, 14.1000/4, 14.1000/6, 14.1000/9, 14.1000/10, 14.1000/11 e l'emendamento 14.1000 si intendono illustrati.

Previo parere favorevole del relatore SANTINI (*PD*), su richiesta del sottosegretario BARETTA il subemendamento 14.1000/1 è accantonato.

Previo parere contrario del relatore SANTINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge con successive votazioni i subemendamenti 14.1000/3 e 14.1000/4.

Su richiesta del sottosegretario BARETTA, il subemendamento 14.1000/6 è accantonato.

Previo parere contrario del relatore SANTINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la

Commissione respinge il subemendamento 14.1000/9.

Il senatore FORNARO (*PD*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo sul subemendamento 14.1000/10.

Su richiesta del sottosegretario BARETTA, il subemendamento 14.1000/10, nella parte ammissibile, è accantonato.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL*) ritira il subemendamento 14.1000/11 preannunciandone la trasformazione in un ordine del giorno.

L'emendamento 14.1000 è accantonato.

Si passa all'esame dell'emendamento dei relatori 17.0.1000 e dei relativi subemendamenti.

Il presidente AZZOLLINI annuncia che i relatori hanno presentato una riformulazione dell'emendamento 17.0.1000, pubblicato in allegato (testo 2). Precisa che i subemendamenti già presentati si intendono riferiti al nuovo testo.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) sottolinea come il nuovo testo presentato dai relatori ne riduca notevolmente la portata normativa.

Il senatore DEL BARBA (*PD*) osserva che si tratta di specificazioni tecniche che non mutano il senso della norma e consentono di adeguare la normativa interna a una proposta di direttiva europea in corso di approvazione.

Il senatore CRIMI (*M5S*) si associa alle considerazioni svolte dalla senatrice Bulgarelli.

Il sottosegretario LEGNINI illustra le ragioni sottese alla riformulazione della proposta.

Il senatore MILO (*FI-PdL XVII*) chiede che sia fissato un termine per subemendare la riformulazione presentata, onde valutarne in modo più approfondito i contenuti, a suo avviso innovativi.

La Commissione conviene quindi di fissare alle ore 16 il termine per presentare subemendamenti alla proposta 17.0.1000 (testo 2), che viene pertanto accantonata unitamente ai relativi subemendamenti.

Il presidente AZZOLLINI annuncia poi che i relatori hanno presentato l'emendamento 9.7000, pubblicato in allegato, e propone anche in questo caso di stabilire alle ore 16 il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti.

Conviene la Commissione.

La senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*) sollecita il Governo e i relatori a presentare gli emendamenti sui temi decisivi per il proprio Gruppo come la tassazione degli immobili e le risorse per il comparto sicurezza.

Il presidente AZZOLLINI si associa.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente AZZOLLINI avverte che la Commissione è nuovamente convocata alle ore 16, per il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1120 e 1121.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,10.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1120

7.1000/1 (testo 2)
CHIAVAROLI
All'emendamento 7.1000, dopo il comma 8-bis aggiungere il seguente:

«8-*ter*. Al fine di contribuire al funzionamento dell'istituto nazionale di genetica molecolare (INGM) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, e in particolare al fine di potenziare l'attività di ricerca da esso svolta, a decorrere dal 2014 è autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro.»;

Conseguentemente all'articolo 10 comma 37, sostituire la cifra: «150» con: «151».

7.1000/3 (testo 2)
TAVERNA, MAURIZIO ROMANI, FUCKSIA, SIMEONI, CATALFO, BENCINI, BERTOROTTA, CHIAVAROLI, URAS, BULGARELLI
All'emendamento 7.1000, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-*bis*. Il Ministro della salute, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sentiti l'Istituto superiore di sanità, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevede anche in via sperimentale, di effettuare, nel limite di cinque milioni di euro, lo screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie per la cui terapia, farmacologica o dietetica, esistano evidenze scientifiche di efficacia terapeutica o per le quali vi siano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce, in età neonatale, comporti un vantaggio in termini di accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione, anche di tipo dietetico. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, definisce l'elenco delle patologie di cui al primo periodo. Al fine di favorire la massima uniformità dell'applicazione sul territorio nazionale della diagnosi precoce

neonatale è istituito presso l'Age.Na.s. (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) un Centro di coordinamento sugli screening neonatali composto da: il Direttore generale dell'Age.Na.s. con funzione di coordinatore; tre membri designati dall'Age.Na.s, dei quali almeno un esperto con esperienza medico-scientifica specifica in materia; un membro di associazioni dei malati affetti da patologie metaboliche ereditarie; un rappresentante del Ministero della Salute; un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. La partecipazione dei soggetti di cui al terzo periodo è a titolo gratuito».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: ? 5.000;
2015: ? 5.000;
2016: ? 5.000.

9.7000

I RELATORI

Sostituire il comma 21 con il seguente:

«21. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è integrato con 10 milioni di euro per l'anno 2014, 15 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per l'anno 2016. L'istituto per il credito sportivo amministra gli Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenendo conto dell'esigenza di assicurare interventi per la sicurezza struttura e funzionale degli impianti sportivi e la loro fruibilità, nonchè per il loro sviluppo e ammodernamento».

9.0.1000

I RELATORI

*Dopo l'***articolo 9** *inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis.*

(Interventi a favore dei territori colpiti dal sisma nelle Regioni Abruzzo, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Molise e dagli eventi alluvionali nelle Regioni Marche, Liguria e Toscana)

1. È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo con una dotazione pari a 26,5 milioni di euro per l'anno 2014 finalizzato ad interventi in conto capitale per la ricostruzione e messa in sicurezza del territorio nelle zone interessate da eventi emergenziali pregressi per le quali vi sia stato il rientro all'ordinario di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero vi sarà nel corso del 2014. Il Fondo può essere utilizzato anche per la concessione di contributi per scorte e beni mobili strumentali all'attività produttiva purché i danni siano in nesso di causalità con l'evento e dimostrabili con perizia giurata, risalente al periodo dell'evento. Gli interventi attuati con le risorse del fondo di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e dei relativi provvedimenti attuativi.

2. In fase di prima attuazione, al Fondo di cui al comma 1, ai sensi e con le modalità ivi previste, sono ammessi i seguenti interventi:

a) per un importo di 1,5 milioni di euro, contributi alle imprese che abbiano subito danni alle scorte e ai beni mobili strumentali all'attività produttiva a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 1° al 6 marzo 2011;

b) interventi per la ricostruzione a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito alcuni Comuni delle province di Lucca, Massa Carrara, Genova e La Spezia nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, nonché della regione Marche nei giorni tra il 10 e l'11 novembre 2013, di 20 milioni di euro per l'anno 2014 sulla base della ricognizione di fabbisogni finanziari;

c) al fine di consentire l'avvio dell'opera di ricostruzione necessaria nei territori della Toscana a seguito dell'evento sismico verificatosi il 21 giugno 2013, la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 per il finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti al sisma;

3. Al fine di completare le attività finalizzate alla prima fase di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, all'articolo 4, comma 14, del

decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per le medesime finalità, i comuni del cratere, possono prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 2, comma 3-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in forza delle ordinanze emergenziali del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7, comma 6-*ter*, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsto anche per l'anno 2014 nel limite massimo di spesa di 0,5 milioni di euro".

4. Al fine di completare le attività finalizzate alla prima fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale della città dell'Aquila a seguito del sisma dell'aprile 2009, per il solo anno 2014, il Comune dell'Aquila è autorizzato, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per il medesimo anno, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con riferimento all'articolo 19 di quest'ultimo decreto, e di rispetto del patto di stabilità e di spesa del personale di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2014 i contratti a tempo determinato, anche per la copertura di incarichi di funzione dirigenziale, stipulati sulla base della normativa emergenziale e comunque a valere sulle economie di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, con rendicontazione al titolare dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione della Città dell'Aquila.

5. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila, negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009, e nella Provincia dell'Aquila, nonché per assicurare la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, un contributo straordinario per l'esercizio 2014, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di 24,5 milioni di euro in favore del Comune dell'Aquila, di 3,5 milioni di euro a beneficio degli altri comuni del cratere e di 3 milioni di euro in favore della Provincia dell'Aquila.

6. Per agevolare l'autonoma sistemazione dei cittadini la cui prima abitazione è stata oggetto di ordinanza di sgombero a seguito del sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata; i contributi previsti all'articolo 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 25 del 20 novembre 2012, sono estesi fino al 31 dicembre 2014, nel limite di spesa di 1 milione di euro.

7. Per l'anno 2014 il complesso delle spese finali per la regione Molise è determinato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo al netto di quelle effettuate per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e del novembre 2002. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 5 milioni di euro per l'anno 2014.

8. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, per l'anno 2014 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nei limiti di 20,5 milioni di euro per gli enti locali della regione Emilia-Romagna e di 2,5 milioni di euro per gli enti locali di ciascuna delle regioni Lombardia e

Veneto. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione, le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel ridurre gli obiettivi degli enti locali non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo di patto.

9. All'articolo 32, comma 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183 dopo la lettera *o)* aggiungere la seguente:

"*p)* dei trasferimenti effettuati dalla Regione Emilia-Romagna a favore delle popolazioni e dei territori terremotati del maggio 2012, a titolo di cofinanziamento della quota nazionale e regionale del contributo di solidarietà, nel limite di 10 milioni di euro, limitatamente all'anno 2014".

10. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2013 e 2014 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai Comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012 e successive modificazioni e all'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni, nonché alle Province dei predetti Comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente comma, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Ai relativi oneri, pari a 12,1 milioni di euro per l'anno 2014 e 5,3 milioni per l'anno 2015, si provvede con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

11. Gli interventi per l'assistenza alla popolazione e gli interventi previsti, rispettivamente, all'articolo l e all'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, possono essere ammessi, nei limiti delle risorse ivi previste, anche in Comuni diversi da quelli identificati ai sensi dell'articolo l del medesimo decreto-legge e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, ma ad essi limitrofi, ove risulti l'esistenza di un nesso causale accertato con apposita perizia giurata tra danni subiti ed eventi sismici.

12. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge lº agosto 2012, n. 122, i criteri applicati agli immobili di proprietari o affittuari in possesso della residenza anagrafica si applicano, nei limiti delle risorse allo scopo previste nel medesimo decreto-legge, anche qualora:

a) il conduttore non possieda la residenza nell'edificio danneggiato oppure l'immobile risulti domicilio per lavoratori o foresteria, purché in entrambi i casi, il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma;

b) alla data del sisma il proprietario non risultasse residente anagraficamente nell'immobile danneggiato poiché ospitato in una struttura socio-sanitaria nella quale aveva spostato temporaneamente la residenza;

c) il proprietario di abitazione inagibile sia iscritto all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE) e l'immobile danneggiato sia adibito a domicilio nei periodi di permanenza in Italia.

13. I Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare fino ad un massimo di euro 3 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge, per il pagamento dei maggiori interessi maturati a carico dei soggetti che hanno contratto mutui o finanziamenti di qualsiasi genere per immobili di edilizia abitativa, a seguito della sospensione delle rate di cui all'articolo 8, comma l, numero 9), del citato decreto-legge.

14. All'articolo 3, comma l, lettera *b)*, decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, le parole: "entro il31 marzo 2013" sono sostituite,

ovunque ricorrano, con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2014".

15. I finanziamenti di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esentati dagli obblighi di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in quanto a basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 26 del medesimo decreto.

16. All'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "lettera *a)*", sono sostituite con le seguenti: "lettere *a)*, *b)* ed *f)*,";

b) dopo le parole: "edilizia abitativa e ad uso produttivo," sono inserite le seguenti: "nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate, alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva".

17. Nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità dei Commissari di cui all'articolo l, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012 n. 122, in cui confluiscono le risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis* , comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, sono prorogate all'anno 2015 le possibilità assunzionali di cui al comma 8 del medesimo articolo.

18. Al fine di consentire il regolare svolgimento della didattica e reintegrare il patrimonio immobiliare danneggiato dal sisma del 2012 in Emilia-Romagna, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applicano alle amministrazioni delle Università che hanno sede nei territori colpiti dal sisma di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.

19. Per favorire la ricostruzione riqualificazione e rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno subito danni gravi al patrimonio edilizio pubblico e privato ai beni culturali ed alle infrastrutture i comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012 e successive modificazioni e all'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni, predispongono appositi piani organici finalizzati al ripristino delle condizioni di vita, alla ripresa delle attività economiche ed alla riduzione della vulnerabilità edilizia ed urbana, sulla base delle disposizioni impartite dalle regioni interessate.

20. Al finanziamento dei piani possono concorrere risorse disponibili ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché risorse private attivate a seguito di specifiche intese con le amministrazioni comunali interessate.

21. I finanziamenti di cui al comma 19, che non possono comunque eccedere la quota di contributo riconosciuto a ciascuna unità immobiliare danneggiata ai sensi del decreto-legge 74 del 2012, sono destinati:

a) agli interventi di cui all'articolo 3, lettera *a)*, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

b) all'acquisto delle aree necessarie per la delocalizzazione, parziale e totale, di edifici danneggiati comprensivo della eventuale potenzialità edificatoria qualora per finalità di contenimento di consumo di suolo, si acquisisca un'area già pianificata ai fini edificatori;

c) alla ricostruzione di immobili, da parte di terzi, che i proprietari non intendono riparare e che possono essere destinati ad attività produttive, a servizi, alla residenza o alla locazione a canone concordato con priorità per coloro che risiedevano alla data del sisma nel centro storico danneggiato;

d) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva a favore di soggetti coinvolti nei piani dei comuni di cui al comma 19.

22. I criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti di cui al comma 19 sono definiti con appositi provvedimenti dei Commissari delegati che garantiscono altresì il riconoscimento dei

finanziamenti nei limiti dei danni riconosciuti.

23. Nel caso di delocalizzazione totale di cui alla lettera *b)* del comma 21, il finanziamento per l'acquisto di aree non può superare il 30 per cento del costo dell'intervento di ricostruzione, con contestuale cessione gratuita al comune dell'area originaria su cui insiste l'edificio demolito e non ricostruito.

24. Le risorse disponibili di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nel limite massimo di 3 milioni di euro sono attribuite alla provincia di L'Aquila, al fine di provvedere, d'intesa con il comune di L'Aquila, alla realizzazione di un centro poliedrico per le donne e per lo svolgimento di iniziative per il contrasto di situazioni di marginalità dovute alla violenza di genere e sui bambini.

25. I risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2012, n. 96, relativi all'anno 2013, sono accertati in 67.629.845 euro e sono destinati per l'importo di 60,5 milioni di euro per l'anno 2014 alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 1 a 6. La rimanente quota, pari a 7.129.845 euro, resta iscritta per il medesimo anno sull'apposito fondo del Ministero dell'economia e delle finanze.

26. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione di commi da 7 a 9, valutati complessivamente in 40,5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

17.0.1000 (testo 2)

I RELATORI

*Dopo l'***articolo 17,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 17-*bis.*

1. Il cliente può chiedere di trasferire i servizi di pagamento connessi al rapporto di conto ad altro prestatore di servizi di pagamento senza spese aggiuntive utilizzando comuni protocolli tecnici interbancari italiani. Con il trasferimento dei servizi, il prestatore di servizi di pagamento di destinazione subentra nei mandati di pagamento e riscossione conferiti al prestatore di servizi di pagamento di origine, alle condizioni stipulate fra il prestatore di servizi di pagamento di destinazione e il cliente. Il trasferimento dei servizi di pagamento deve perfezionarsi entro il termine di 14 giorni lavorativi da quando il cliente chiede al prestatore di servizi di pagamento di destinazione di acquisire da quello di origine i dati relativi ai mandati di pagamento e di riscossione in essere».

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati, in stretta coerenza con le previsioni della Direttiva UE "relativa alla trasparenza delle spese dei conti di pagamento, il trasferimento del conto di pagamento e l'accesso ai conti di pagamento", i servizi oggetto di trasferibilità, le modalità e i termini di attuazione della disposizione di cui al comma precedente».

1.3.2.1.29. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 126 (pom.) del 25/11/2013

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

LUNEDÌ 25 NOVEMBRE 2013
126ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Fassina e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Legnini.

La seduta inizia alle ore 17,50.

IN SEDE REFERENTE

(1121) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016***
- (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016
(Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (1120) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI comunica che sono stati presentati dai relatori gli emendamenti 9.6000 (testo 2), 18.58 (testo 2), 18.2000 e 19.0.1000.

La senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*) chiede che, nel fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti, si tenga conto degli impegni del Gruppo Forza Italia - Il Popolo della Libertà

XVII Legislatura, già comunicati alla Presidenza. Nel confidare su un comune e reciproco impegno di lealtà e correttezza, si riserva, a nome del suo Gruppo, di non chiedere, come da consuetudine parlamentare, la sospensione dei lavori durante l'importante assemblea della sua parte politica, ma ribadisce che il senso di responsabilità così dimostrato deve trovare riscontro nella osservanza degli impegni più volte presi, e disattesi, dai relatori e, soprattutto, dal Governo, riguardo alla disponibilità, ormai improcrastinabile, di una proposta conclusiva sulle questioni ancora aperte.

Il presidente AZZOLLINI esprime un apprezzamento vivo e convinto per la disponibilità dimostrata dal Gruppo di Forza Italia, ringrazia la senatrice Bonfrisco che ne è interprete e rinnova a sua volta l'invito a relatori e Governo affinchè avanzino tempestivamente le proposte più volte annunciate; propone, quindi, di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle nuove proposte dei relatori alle ore 21. Propone inoltre di convocare un'ulteriore seduta alle ore 21,30.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il presidente AZZOLLINI avverte che la Commissione è convocata alle ore 21,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18,05.

1.3.2.1.30. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 127 (nott.) del 25/11/2013

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

LUNEDÌ 25 NOVEMBRE 2013
127ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI
indi del Vice Presidente
SANGALLI

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Fassina, il sottosegretario di Stato per il medesimo Dicastero Baretta e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Legnini.

La seduta inizia alle ore 22,20.

IN SEDE REFERENTE

(1121) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016***
- (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016
(Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (1120) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)***

(Seguito dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati gli ordini del giorno G/1120/189/5, G/1120/190/5, G/1120/191/5, G/1120/192/5 e G/1120/193/5, pubblicati in allegato.

Sono pubblicati in allegato: i subemendamenti riferiti all'emendamento 9.7000; l'emendamento 9.9000; i subemendamenti riferiti all'emendamento 9.0.1000; i subemendamenti riferiti all'emendamento 13.1000; i subemendamenti riferiti all'emendamento 17.0.1000 (testo 2), anche quelli precedentemente riferiti al testo originario: l'emendamento 18.58 (testo 2) e relativi subemendamenti; l'emendamento 18.2000 e i relativi subemendamenti; l'emendamento 19.0.1000 e i relativi subemendamenti.

Sono altresì pubblicati in allegato i seguenti emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1121 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016): 2.1, 8.1, 1.Tab.1.1.5, 1.Tab.1.2.5, 1.Tab.1.3.5, 2.Tab.2.36.5.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) critica la tecnica redazionale di alcuni degli emendamenti recentemente presentati dai relatori e dal Governo, che ha reso meno agevole la comprensione del testo e la predisposizione dei subemendamenti.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) chiede informazioni sull'organizzazione dei lavori della seduta.

Il presidente AZZOLLINI precisa che la Commissione riprenderà i lavori con l?esame degli emendamenti, precedentemente accantonati, dei relatori e del Governo. Tratterà, poi, le ulteriori proposte emendative, anch'esse presentate oggi dai relatori e dal Governo, nonchè i relativi subemendamenti. Infine, saranno esaminati tutti i restanti emendamenti ancora accantonati. Si riserva comunque di assumere ulteriori determinazioni in relazione all?andamento dei lavori.

Il senatore VOLPI (*LN-Aut*) osserva che molti emendamenti presentati dai relatori sono in realtà chiaramente ispirati dal Governo. Tale prassi appare censurabile, anche perché spesso è finalizzata ad aggirare l?obbligo della relazione tecnica. A suo avviso, vi è il rischio che siano approvate norme prive di copertura finanziaria.

Inoltre, poiché il sottosegretario Legnini ha preannunciato la presentazione di un maxiemendamento del Governo al disegno di legge di stabilità, sul quale si intenderebbe porre la questione di fiducia, chiede chiarimenti circa gli effetti che questo annuncio potrà avere sui lavori della Commissione.

Il presidente AZZOLLINI precisa che anche gli emendamenti dei relatori sono sempre corredati di relazione tecnica, che ne verifica la corretta copertura finanziaria. Il Governo si è comunque impegnato a presentare, a conclusione delle votazioni, un emendamento volto ad assicurare la necessaria copertura finanziaria del disegno di legge di stabilità nel testo definito dalla Commissione.

Se il Governo confermerà l?intenzione di porre la questione di fiducia, assicura il proprio impegno affinché il lavoro svolto dalla Commissione sia tenuto in adeguata considerazione e affinchè il maxiemendamento, come del resto avvenuto, recepisca le modifiche apportate dalla Commissione.

Il sottosegretario LEGNINI assicura, a nome del Governo, che, qualora si decida di presentare un maxiemendamento al disegno di legge di stabilità, sul quale porre la questione di fiducia, il testo sul quale l'Assemblea sarà chiamata a votare recepirà le modifiche approvate nel corso dell?esame in Commissione. Il maxiemendamento sarà inoltre corredato da relazione tecnica, a garanzia delle copertura di tutti gli oneri recati dal provvedimento.

Ad una richiesta della senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) sul seguito dei lavori, risponde il presidente AZZOLLINI, avvertendo che si riprenderà l?esame dalla proposta emendativa del Governo 4.2000 e dai relativi subemendamenti, precedentemente accantonati.

Il relatore SANTINI (*PD*) esprime parere contrario sul subemendamento 4.2000/51, in quanto sprovvisto di idonea copertura finanziaria. Invita conseguentemente al ritiro della proposta.

Il vice ministro FASSINA esprime parere conforme al relatore.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) chiede chiarimenti sui pareri espressi dai relatori e dal Governo.

Il senatore MILO (*FI-PdL XVII*) si dichiara perplesso circa i profili di copertura finanziaria evidenziati dal relatore Santini. In proposito osserva che, se l'emendamento in esame avesse presentato rilevanti criticità di compatibilità finanziaria, sarebbe stato dichiarato inammissibile.

Il senatore VOLPI (*LN-Aut*) avanza riserve sui pareri espressi dai relatori e dal Governo e chiede ulteriori chiarimenti sui profili di copertura finanziaria relativi l?emendamento in sede di valutazione della relativa ammissibilità.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che la verifica della sussistenza della copertura finanziaria ai fini della dichiarazione di ammissibilità degli emendamenti è di esclusiva competenza del Presidente della Commissione, che ha compiuto un sindacato rigoroso su tutte le proposte emendative.

La senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*) chiede l'accantonamento del subemendamento 4.2000/51.

Il presidente AZZOLLINI non accoglie la richiesta, dal momento che la Commissione, in ragione della calendarizzazione del provvedimento in Assemblea, deve concludere i propri lavori.

Il senatore VERDUCCI (*PD*), in qualità di primo firmatario dell?emendamento 4/2000/51, si dichiara disponibile al ritiro.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) insiste però per la sua votazione.

Posto ai voti, l?emendamento 4.2000/51 è infine respinto.

Il senatore SPOSETTI (*PD*), pur rispettando l?esito della votazione e confermando il proprio sostegno al Governo, ritiene non condivisibile la dichiarazione circa la copertura finanziaria dell?emendamento 4.2000/51. Ricorda che una norma analoga è contenuta in un disegno di legge già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati. Pertanto, se l'emendamento avesse una copertura finanziaria inadeguata, sarebbe stato dichiarato inammissibile.

Il presidente AZZOLLINI chiarisce che l?emendamento era provvisto di una copertura finanziaria corretta e, come tale, è stato ritenuto ammissibile. Le valutazioni dei relatori e del Governo circa la copertura non attengono al profilo tecnico, ma sono di ordine politico.

Il vice ministro FASSINA conferma che la valutazione critica espressa circa la copertura dell?emendamento è di natura politica e attiene alla finalizzazione delle risorse utilizzate per la copertura stessa.

Si passa quindi all?esame del subemendamento 4.2000/24.

Il relatore SANTINI (*PD*) esprime parere favorevole, a condizione che la proposta sia riformulata in modo tale da assicurare anche ai lavoratori socialmente utili della Regione Calabria l?accesso alle risorse stanziate dall?articolo 7 del disegno di legge di stabilità, per un importo complessivo che passa da 100 a 110 milioni di euro.

Il vice ministro FASSINA esprime parere favorevole sulla riformulazione proposta dal relatore Santini, sottolineando che la stessa assicura comunque adeguata attenzione al problema dei lavoratori calabresi.

Il senatore SPOSETTI (*PD*), in qualità di primo firmatario dell?emendamento 4.2000/24, accetta l?indicazione del relatore e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*), pur apprezzando l?attenzione concretamente riservata al problema occupazionale dei lavoratori socialmente utili della Regione Calabria, osserva la necessità di specificare la quota dei 110 milioni di euro effettivamente destinata a tali lavoratori o, in alternativa, i criteri di riparto del fondo.

Ad una richiesta di chiarimenti della senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) sugli effetti finanziari della proposta così riformulata, risponde il relatore SANTINI (*PD*).

Il senatore MILO (*FI-PdL XVII*) chiede, a sua volta, chiarimenti sull'emendamento 4.2000/24 (testo 2). Poiché i 100 milioni di euro originariamente stanziati dall?articolo 7 del disegno di legge finanziaria erano destinati ai lavoratori socialmente utili di Napoli e Palermo, ritiene opportuno il mantenimento di quelle risorse.

Il senatore MARINELLO (*NCD*) sottolinea che i 100 milioni di euro previsti in origine per i lavoratori socialmente utili di Napoli e Palermo erano comunque insufficienti rispetto al relativo fabbisogno. Poiché al riparto della cifra, pur elevata a 110 milioni di euro, concorrono anche i lavoratori socialmente utili della Regione Calabria, sollecita il Governo a precisare quale sia la quota ad essi realmente spettante.

Il senatore BITONCI (*LN-Aut*) osserva che, con l?estensione della platea dei lavoratori beneficiari, le risorse stanziate dall?emendamento divengono palesemente insufficienti. Censura, quindi, tale modo di procedere, lamentando che lo strumento dei lavori socialmente utili sembra ispirato a logiche assistenzialiste e clientelari. Ritiene, infatti, che gli effettivi beneficiari siano esclusivamente i cittadini residenti nelle Regioni del Sud, con una penalizzazione dei cittadini delle Regioni del Nord, privi di analoghi strumenti di tutela.

La senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*) si dichiara contraria al subemendamento 4.2000/24 (testo 2), non per ragioni localistiche. A suo avviso, lo stesso strumento del lavoro socialmente utile avrebbe perso la sua originaria finalità, divenendo ormai un istituto meramente assistenziale, non più idoneo a favorire i lavoratori realmente bisognosi di aiuto. Esso appare, inoltre, un istituto insostenibile nell'attuale congiuntura economica.

Il senatore MILO (*FI-PdL XVII*) insiste affinché il Governo chiarisca la quota di risorse effettivamente destinata ai lavoratori socialmente utili della Regione Calabria.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo parlamentare sul subemendamento 4.2000/24 (testo 2). Tale proposta viene incontro alle sollecitazioni rivolte dal suo Gruppo in ordine all?emergenza occupazionale dei lavoratori socialmente utili della Regione Calabria. Pur essendo le risorse stanziate ancora troppo limitate, si tratta di un segnale di attenzione da valutare positivamente.

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, richiesta dalla senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), il subemendamento 4.2000/24 (testo 2), posto in votazione, è approvato.

Il relatore SANTINI (*PD*) e il vice ministro FASSINA esprimono parere favorevole sul subemendamento 4.2000/59.

I senatori DE PETRIS (*Misto-SEL*) e URAS (*Misto-SEL*) dichiarano di sottoscrivere la proposta 4.2000/59.

Il subemendamento 4.2000/59 è quindi posto in votazione e approvato.

Si passa quindi all?esame dell?emendamento 4.2000 del Governo, nel testo risultante dall?approvazione dei subemendamenti 4.2000/24 (testo 2) e 4.2000/59.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) preannuncia il voto contrario sull?emendamento 4.2000. Pur apprezzando alcune misure in esso contenute, come quelle di sostegno al settore dell?autotrasporto e al fondo per la non autosufficienza, critica le altre disposizioni, in particolare quelle che introducono ulteriori tasse e oneri a carico dei cittadini, come pure la riduzione dei contributi a favore dei distretti industriali.

La senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo sull?emendamento 4.2000. Contesta in particolare la riduzione dei contributi a favore dei distretti industriali, che stanno attraversando una fase particolarmente critica e che avrebbero invece bisogno di un forte sostegno ai fini del loro rilancio.

L?emendamento 4.2000, come modificato dalle proposte 4.2000/24 (testo 2) e 4.2000/59, messo ai voti, risulta quindi approvato.

Si passa quindi all'illustrazione dell'emendamento 9.1000 e dei relativi subemendamenti.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che ciascun Senatore potrà intervenire per dieci minuti al fine di illustrare il complesso delle proposte emendative avanzate dal rispettivo Gruppo di appartenenza.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) illustra il subemendamento 9.1000/21, che introduce disposizioni di sostegno all'attività delle testate giornalistiche. Ricorda che i contributi in favore dell'editoria non si risolvono soltanto in forme di tutela del pluralismo informativo ma, nell'attuale contesto di contrazione delle sovvenzioni economiche per la stampa, garantiscono la sopravvivenza di un settore che versa in tali condizioni di crisi da non riuscire più ad investire in tecnologia. Infatti, il complesso delle testate giornalistiche affronta notevoli difficoltà nel mantenere i livelli di occupazione e nel garantire la sufficienza degli ammortizzatori sociali volti a fronteggiare la crescente contrazione della forza lavoro

occupata. La proposta emendativa 9.1000/21 è dunque finalizzata ad assicurare la necessaria continuità al complessivo ammontare degli interventi a sostegno dell'editoria, per un complesso di centoventi milioni di euro per il triennio 2014-2016.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) illustra il subemendamento 9.1000/2 che prevede un contributo annuale di 50 milioni di euro a decorrere dal 2014, ad integrazione degli stanziamenti garantiti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il subemendamento si propone anche di stabilire un tetto minimo ai contributi annuali per l'utilizzo delle frequenze televisive nazionali, che viene commisurato a un ammontare non inferiore al due per cento del fatturato per ciascuna emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale. La proposta emendativa è finalizzata a rendere chiarezza sulle prospettive di intervento nel settore e contribuirebbe, se approvato, a scandire tempi e priorità di stanziamenti in un ambito, quello delle emittenti radiotelevisive, in cui critica l'ambivalenza delle posizioni a vario titolo espresse, in questo primo scorcio di legislatura, dagli esponenti del Governo. A quanto consta, sino ad ora, il Governo si è dibattuto tra dichiarazioni ondivaghe e propositi contraddittori. Si è via via rilevata l'opportunità di privilegiare la tutela delle emittenti televisive locali, talvolta si è accennato alla necessità di favorire gli investimenti per la banda larga, talaltra si è concentrata l'attenzione sull'agenda digitale europea, infine si è annunciato il supporto agli investimenti in nuove tecnologie al fine di colmare il deficit di dimensionamento industriale. L'indeterminatezza dell'indirizzo politico di settore da parte dell'Esecutivo denota gravi incertezze e una certa miopia in un settore strategico. Il subemendamento 9.1000/2 apporterebbe quantomeno un minimo di chiarezza sulle priorità da perseguire nel prossimo futuro.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) illustra il subemendamento 9.1000/3, di cui sottolinea il valore simbolico. La riduzione dell'impegno di spesa per l'organizzazione del vertice dei Capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea sull'occupazione giovanile e del *Summit* Asia - Europa, che avranno luogo in territorio nazionale nel 2014, rappresenta un segnale di moralizzazione nella destinazione della spesa pubblica. In un momento di forte contrazione delle risorse disponibili, il proprio Gruppo ritiene si debba puntare al massimo grado sulla concretezza e la riqualificazione della spesa, in modo da soddisfare le esigenze primarie dell'attività statale e l'effettività del sostegno alle categorie di lavoratori che maggiormente avvertono il prolungarsi degli effetti di una recessione senza precedenti.

Nell'illustrare il subemendamento 9.10000/5, il senatore SCAVONE (*GAL*) ne sottolinea la finalità di attribuire al Comune di Comiso la facoltà di impiegare le strutture della base americana dismessa per accogliere gli immigrati che richiedono asilo e protezione umanitaria. L'impegno di spesa di 5 milioni di euro è destinato direttamente all'amministrazione comunale e consentirà di far fronte a situazioni emergenziali che si ripropongono con particolare frequenza in un momento storico in cui il flusso migratorio dalla sponda sud del Mediterraneo va incrementandosi a causa dell'instabilità geopolitica di quell'area.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) illustra il subemendamento 9.1000/6 con il quale si intende introdurre il parere delle Commissioni parlamentari sullo schema del piano degli interventi strategici per rafforzare la capacità di fronteggiare la complessa situazione economica e sociale in cui versa l'isola di Lampedusa a causa dello straordinario afflusso di immigrati provenienti dai paesi del mare Mediterraneo. Aggiunge che il controllo parlamentare sulla proposta di piano strategico, oltre a ribadire anche la centralità del ruolo parlamentare, potrebbe garantire un'efficace collaborazione delle Camere alla definizione di interventi volti ad alleviare la sofferenza dei cittadini dell'isola di Lampedusa.

Il senatore MILO (*FI-PdL XVII*) rileva che il subemendamento 9.10000/8, a firma del senatore

Marinello, risulta identico all' emendamento 4.171, a sua propria firma. Poichè quest'ultima proposta è stata accantonata, chiede che anche il subemendamento 9.10000/8 sia accantonato, anche al fine, se del caso, di ridefinire la copertura finanziaria delle disposizioni ivi previste.

Dopo un breve intervento del relatore D'ALI' (*NCD*), la proposta 9.1000/8 viene accantonata.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) interviene per illustrare il complesso dei subemendamenti a propria firma riferiti all'emendamento 9.1000. Mentre le sue proposte 9.1000/14 e 9.1000/15 offrono un sostegno in favore delle emittenti radiotelevisive locali anche in ragione delle esigenze prospettate da alcuni atti di indirizzo accolti dal Governo nel corso dell'esame in Assemblea di un altro provvedimento legislativo, un terzo subemendamento, il 9.1000/16, riguarda l'attività dei medici che effettuano gli accertamenti medico-legali ai dipendenti assenti dal servizio per malattia dal servizio. Ricorda che le prime due proposte emendative sono state dichiarate inammissibili, del che si rammarica, mentre la terza, se approvata, potrebbe offrire garanzie ai medici fiscali inseriti in liste speciali costituite in base ad una disciplina ormai risalente e consentirebbe di garantire una modalità di effettivo contrasto all'assenteismo, evitando al contempo strumentalità e odiose discriminazioni nei riguardi dei dipendenti assenti dal servizio per malattia.

Il senatore SCAVONE (*GAL*) dichiara di voler aggiungere la propria firma al subemendamento 9.1000/16.

Il senatore CERONI (*FI-PdL XVII*) illustra brevemente i subemendamenti 9.1000/23, 9.1000/12 e 9.1000/18, di cui è firmatario, sottolineando l'importanza di quest'ultimo emendamento, che propone l'utilizzo dei prezzi indicati da CONSIP come riferimento per gli acquisti delle pubbliche amministrazioni.

Al riguardo, interviene il sottosegretario LEGNINI per assicurare che l'orientamento del Governo è in linea con le attese del proponente.

Si passa all'espressione dei pareri e dunque alle votazioni.

Il relatore SANTINI (*PD*) e il sottosegretario LEGNINI esprimono parere contrario al subemendamento 9.1000/1.

Interviene in dichiarazione di voto la senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), preannunziando il voto favorevole del Gruppo Lega Nord e precisando che l'interesse del suo Gruppo, come risulta dal subemendamento 9.1000/21, è comunque quello di assicurare all'editoria il necessario sostegno, anche alla luce della contrazione della raccolta pubblicitaria.

Il sottosegretario LEGNINI precisa che la lettera *a)* dell'emendamento 9.1000 è stata introdotta dal Governo proprio al fine di evitare che gli aiuti siano orientati principalmente alle grandi testate giornalistiche.

Sulla base del chiarimento fornito dal Governo, la senatrice BULGARELLI (*M5S*) ritira il subemendamento 9.1000/1.

Con le stesse motivazioni, la senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) ritira il subemendamento 9.1000/21.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) ritira, a sua volta, il subemendamento 9.1000/2. Analogamente viene ritirato dal senatore SPOSETTI (*PD*) il subemendamento 9.1000/22.

Si passa al subemendamento 9.1000/3, su cui il relatore SANTINI (*PD*) e il sottosegretario LEGNINI esprimono parere contrario.

Posto ai voti, il subemendamento 9.1000/3 è respinto.

Il presidente SANGALLI dichiara inammissibile il subemendamento 9.1000/4 per difetto di copertura.

Si passa al subemendamento 9.1000/5, su cui il relatore SANTINI (*PD*) e il sottosegretario LEGNINI esprimono parere contrario.

Il senatore DIVINA (*LN-Aut*) osserva in proposito che i centri di accoglienza dovrebbero essere realizzati non in prossimità dei luoghi di sbarco, quanto piuttosto nei Paesi di partenza degli stranieri, secondo i recenti orientamenti emersi in seno agli organi internazionali. Ribadisce che la Lega Nord è contraria a un ulteriore finanziamento per 75 milioni a favore di strutture per l'accoglienza dei richiedenti asilo.

Posto ai voti, il subemendamento 9.1000/5 è respinto.

Si passa al subemendamento 9.1000/6, su cui il relatore D'ALI' (*NCD*) e il vice ministro FASSINA esprimono parere contrario.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) ricorda che l'emendamento è diretto a prevedere il parere delle Commissioni parlamentari competenti sui piani degli interventi strategici che verranno predisposti dal comune di Lampedusa.

Posto ai voti, il subemendamento 9.1000/6 è respinto.

Previo parere favorevole del relatore SANTINI (*PD*) e del vice ministro FASSINA, posto ai voti, il subemendamento 9.1000/7 è approvato.

Previo parere favorevole del relatore SANTINI (*PD*) e del vice ministro FASSINA, posto ai voti, il subemendamento 9.1000/8 è approvato. Risulta pertanto assorbito l'emendamento 4.171.

Si passa al subemendamento 9.1000/23, su cui il relatore SANTINI (*PD*) e il vice ministro FASSINA esprimono parere contrario.

La senatrice BELLOT (*LN-Aut*) osserva che si tratta di un intervento a favore dei commissari straordinari che garantiscono una corretta gestione delle amministrazioni provinciali sottoposte a commissariamento.

Posto ai voti, il subemendamento 9.1000/23 è respinto.

Si passa al subemendamento 9.1000/9 su cui il relatore D'ALI' (*NCD*) e il vice ministro FASSINA esprimono parere contrario.

Il senatore VOLPI (*LN-Aut*) conferma l'attenzione del gruppo Lega Nord al tema delle Fondazioni lirico-sinfoniche, nelle quali è rilevante e decisiva la partecipazione dei privati. Osserva, al riguardo, che le misure legate al processo di *spending review* non devono mortificare le iniziative di quelle fondazioni che si distinguono per la loro storia.

Posto ai voti, il subemendamento 9.1000/9 è respinto.

Previo parere favorevole del relatore SANTINI (*PD*) e del sottosegretario BARETTA, posto ai voti, il subemendamento 9.1000/10 è approvato.

Si passa al subemendamento 9.1000/11, su cui il relatore SANTINI (*PD*) e il sottosegretario BARETTA esprimono parere contrario.

Il senatore CERONI (*FI-PdL XVII*) interviene in dichiarazione di voto a sostegno dell'emendamento.

Il sottosegretario LEGNINI osserva che la norma recata dal capoverso 27-*nonies* mira sostanzialmente a rendere più efficiente un trasferimento di risorse già previsto.

Posto ai voti, è respinto il subemendamento 9.1000/11.

Previo parere contrario del relatore SANTINI (*PD*) e del sottosegretario BARETTA, posto ai voti, il subemendamento 9.1000/12 è respinto.

Si passa al subemendamento 9.1000/13, su cui il relatore SANTINI (*PD*) e il sottosegretario BARETTA esprimono parere contrario.

Sulla base del chiarimento fornito dal sottosegretario LEGNINI sul tema dell'editoria, la senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) annuncia il ritiro dell'emendamento: le ragioni dell'emendamento risiedevano sostanzialmente nella contrarietà del Gruppo Lega Nord ad erogazioni di contributi alla stampa estera superiori a quelle già determinate.

Il sottosegretario LEGNINI ricorda che i contributi alla stampa estera sono bloccati da anni e quindi necessitano di un adeguamento. Tuttavia assicura l'attenzione del Governo all'emittenza e all'editoria locali.

Il presidente SANGALLI, dichiara inammissibili, per difetto di copertura, i subemendamenti 9.1000/14 e 9.1000/15.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) annuncia il ritiro del subemendamento 9.1000/16.

Si passa al subemendamento 9.1000/24 di cui il relatore SANTINI (*PD*) chiede il ritiro e la trasformazione in ordine del giorno.

Il sottosegretario BARETTA esprime un parere conforme, considerando meritevole di

approfondimenti la questione sollevata dall'emendamento.

La senatrice CHIAVAROLI (*NCD*) ritira quindi il subemendamento 9.1000/24 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/1120/194/5 (pubblicato in allegato), che è accolto dal Governo.

Si passa al subemendamento 9.1000/17, di cui il relatore SANTINI (*PD*) chiede ai presentatori il ritiro e la trasformazione in un ordine del giorno.

Il sottosegretario BARETTA esprime parere conforme a quello del relatore, dichiarando la disponibilità del Governo ad accogliere l'ordine del giorno.

Il senatore BIANCO (*PD*) accoglie l'invito e ritira l'emendamento per trasformarlo nell'ordine del giorno G/1120/195/5 (pubblicato in allegato), che viene accolto dal Governo.

Previo parere contrario del relatore SANTINI (*PD*) e del sottosegretario BARETTA, posto ai voti, il subemendamento 9.1000/18 è respinto.

Il subemendamento 9.1000/25 è ritirato dalla senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*).

Previo parere contrario del relatore SANTINI (*PD*) e del sottosegretario BARETTA, posto ai voti, il subemendamento 9.1000/19 è respinto.

Si passa al subemendamento 9.1000/20, su cui il relatore SANTINI (*PD*) e il sottosegretario BARETTA esprimono parere contrario.

Interviene in dichiarazione di voto favorevole la senatrice COMAROLI (*LN-Aut*): l'avviso del gruppo della Lega Nord è per una limitazione delle assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni.

Posto ai voti, il subemendamento 9.1000/20 è respinto.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore SANTINI (*PD*), è approvato l'emendamento 9.1000 del Governo, nel testo modificato.

Si passa all'esame dell'emendamento 10.1000, presentato dal Governo e dei relativi subemendamenti.

Il presidente AZZOLLINI, dichiara inammissibili, per ragioni di copertura finanziaria, i subemendamenti 10.1000/1 e 10.1000/2.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiarisce la portata del subemendamento 10.1000/3, diretto a conferire maggiore certezza alle procedure di consegna delle schede elettorali ai cittadini italiani residenti all'estero, prevedendo il voto presso le rappresentanze diplomatiche e consolari.

Il senatore CERONI (*FI-PdL XVII*) illustra il subemendamento 10.1000/4, identico al 10.1000/5, precisando che esso intende dare certezza al servizio di recapito delle schede elettorali da parte del fornitore del servizio postale.

Dopo che il relatore SANTINI (*PD*) e il sottosegretario BARETTA si sono pronunciati contro il subemendamento 10.1000/3, il senatore DIVINA (*LN-Aut*) richiama le opacità che caratterizzano il voto espresso dagli italiani residenti all'estero, a causa di procedure che non offrono certezze. Ritiene, al riguardo, che l'emendamento potrebbe fornire un valido contributo a ricondurre in condizione di legalità una procedura al momento imperfetta.

Posto ai voti, il subemendamento 10.1000/3 è respinto.

Con il parere contrario del relatore SANTINI (*PD*) e del sottosegretario BARETTA, posti ai voti, sono respinti i subemendamenti identici 10.1000/4 e 10.1000/5.

Si passa all'emendamento 10.1000 del Governo, su cui il relatore SANTINI (*PD*) esprime parere favorevole.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore CERONI (*FI-PdL XVII*), contrario alla riduzione a un solo giorno delle fasi necessarie all'espressione del voto nel caso di consultazioni elettorali. Ritiene che altre dovrebbero essere le misure da adottare per contenere la spesa pubblica, a partire da un'analisi delle spese che ricadono sotto la responsabilità dei sindaci, senza per questo mortificare la partecipazione al voto da parte degli elettori.

Posto ai voti, l'emendamento 10.1000 del Governo è approvato.

Si passa all'esame dell'emendamento 13.1000 del Governo e dei subemendamenti ad esso riferiti.

Il subemendamento 13.1000/1 è dichiarato inammissibile per difetto di copertura finanziaria.

Il senatore DIVINA (*LN-Aut*) interviene sul subemendamento 13.1000/3, al quale dichiara di aggiungere la propria firma.

I subemendamenti 13.1000/2, 13.1000/4, 13.1000/5, 13.1000/6, 13.1000/7, 13.1000/8 e 13.1000/9 sono dati per illustrati.

Il subemendamento 13.1000/2 è ritirato dai proponenti.

Il relatore SANTINI (*PD*) esprime parere favorevole sul subemendamento 13.1000/3.

Il rappresentante del Governo esprime parere favorevole, a condizione che il testo sia riformulato nel senso di inserire il Ministero dell'economia e delle finanze tra i titolari dell'intesa ai fini della gestione delle risorse.

Il subemendamento 13.1000/3 è quindi accolto in un testo riformulato secondo la richiesta del rappresentante del Governo (13.1000/3 testo 2), pubblicato in allegato.

Il relatore SANTINI (*PD*) esprime parere favorevole sul subemendamento 13.1000/5, a condizione che sia riformulata la parte riguardante l'acquisizione al bilancio dello Stato di una quota del gettito IMU.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Il subemendamento 13.1000/5 è approvato nel testo risultante dalla riformulazione testé richiesta (13.1000/5 testo 2), pubblicato in allegato. È dichiarato il conseguente assorbimento dei subemendamenti 13.1000/4, 13.1000/6, 13.1000/7, 13.1000/8 e 13.1000/9.

Previo parere favorevole dei relatori, è quindi posto in votazione e accolto l'emendamento 13.1000 del Governo, come modificato.

Si passa all'esame dell'emendamento 15.1000 del Governo e dei relativi subemendamenti.

Il subemendamento 15.1000/18 è dichiarato inammissibile.

Intervengono, in sede di illustrazione: la senatrice Rita GHEDINI (*PD*), che si sofferma sul subemendamento 15.1000/23; la senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*), sui subemendamenti 15.1000/5, 15.1000/8 e 15.1000/11; il senatore MILO (*FI-PdL XVII*), che dà conto del subemendamento 15.1000/9; il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*), che illustra i subemendamenti 15.1000/24 15.1000/25 e 15.1000/26; la senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), che si sofferma sul subemendamento 15.1000/21.

Sono ritirati dai rispettivi proponenti i subemendamenti 15.1000/23, 15.1000/3, 15.1000/6, 15.1000/7, 15.1000/8, 15.1000/16, 15.1000/17, e 15.1000/22.

Previo parere contrario dei RELATORI e del rappresentante del GOVERNO, con distinte votazioni, sono respinti i subemendamenti 15.1000/1, 15.1000/2, 15.1000/4, 15.1000/5, 15.1000/9, 15.1000/24, 15.1000/25, 15.1000/10, 15.1000/26, 15.1000/11, 15.1000/27, 15.1000/28, 15.1000/29, 15.1000/19, 15.10000/20 e 15.1000/21.

Posto in votazione con il parere favorevole dei relatori, è quindi approvato l'emendamento 15.1000 del Governo.

Il presidente AZZOLLINI, in considerazione dell'ingente numero di emendamenti tuttora da esaminare, e delle determinazioni già assunte dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, esprime l'avviso che non vi siano le condizioni per completare la procedura in corso in tempo utile. Pertanto si farà carico, in qualità di Presidente della Commissione, di riferire all'Assemblea sullo stato dei lavori in sede referente.

La Commissione prende atto.

Il presidente AZZOLLINI soggiunge, in risposta al senatore Divina, che l'esame dell'Assemblea verterà sul testo del disegno di legge di stabilità come presentato al Senato dal Governo, dal momento che l'esame in sede referente non ha prodotto un testo della Commissione.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) esprime apprezzamento per il lavoro pregevole svolto dai relatori e dalla Presidenza della Commissione, cui certamente non può essere addebitata la responsabilità per la mancata conclusione dell'esame. Tiene a far rilevare che i lavori della Commissione sono stati caratterizzati da un confronto franco ma sempre conforme a canoni di correttezza.

Il senatore BITONCI (*LN-Aut*), pur associandosi alle espressioni di apprezzamento nei riguardi della Presidenza e dei relatori, sostiene che la mancata conclusione dell'esame è il frutto di una oggettiva difficoltà dei partiti di maggioranza, che non hanno saputo garantire un produttivo andamento dei lavori della Commissione. Nè potrebbe essere addebitata ai Gruppi di opposizione una condotta diversa da quella propria, e doverosa, di ogni minoranza parlamentare.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) si unisce ai ringraziamenti alla Presidenza e ai relatori e osserva che l'impossibilità di concludere l'esame in Commissione non è dovuta alla condotta dei Gruppi parlamentari, ma a una congerie di fattori, non trascurabile quello di una sostanziale incertezza del Governo, che hanno determinato una dilatazione dei tempi. Ritiene che, sebbene non si sia stato definito un testo della Commissione, in conformità alla prassi e agli indirizzi istituzionali più autorevoli, l'emendamento su cui il Governo chiederà la fiducia non potrà contenere disposizioni, aggiunte al disegno di legge o in modifica di questo, che non siano state oggetto di approvazione in sede referente.

Il presidente AZZOLLINI ringrazia tutti i senatori intervenuti e i rappresentati del Governo per la correttezza degli atteggiamenti e la qualità del lavoro svolto in un contesto di oggettiva difficoltà.

La seduta termina alle ore 2,45.

ORDINI DEL GIORNO, EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI

N. 1120

G/1120/189/5

GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, MARIO FERRARA

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a verificare le condizioni di attuazione del subemendamento 14.1000/11.

considerato che è necessario incremntare l'impegno dell'Agenda digitale italiana per raggiungere l'nnovazione digitale nella P.A.;

valutata l'importanza delle Infrastrutture abilitanti per la digitalizzazione;

preso atto del percorso già intrapreso che conduce al domicilio digitale per cittadini e imprese, all'anagrafe nazionale della popolazione residente, alla Sanità digitale (ricette digitali, fascicolo sanitario elettronico, cartelle cliniche digitali);

esaminato il percorso già intrapreso verso la PA digitale (pagamenti elettronici verso la PA, comunicazione telematica degli eventi di nascita e di morte, *switch off* dei documenti cartacei);

impegna il Governo:

ad istituire il comitato per la Certificazione Digitale che:

provvede al monitoraggio dell'acquisizione e adozione di nuove tecnologie da parte di tutti gli Enti inclusi nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, informando semestralmente la cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana di cui all'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5;

ratifica la conformità dell'operato degli Enti sopra menzionati, nonchè di certificarne periodicamente l'adeguamento organizzativo e nella attività svolte agli adempimenti relativi all'uso di nuove tecnologie. Nell'espletamento di questa funzione il Comitato può irrogare sanzioni;

a definire la composizione, le modalità e disciplina di funzionamento del Comitato di cui sopra,

nonchè la fattispecie sanzionatorie, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per la pubblica amministarzione e la semplificazione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

G/1120/190/5

BONFRISCO

La 5a Commissione permanente del Senato,

impegna il Governo:

a precisare che il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, stabilito all'articolo 3, comma 8-*bis*, è riferito all'intera finalità del citato Fondo, riguardante anche l'internazionalizzazione del sistema produttivo.

G/1120/191/5

BONFRISCO

La 5a Commissione permanente del Senato,

premesso che:

l'intervenuto incremento di risorse relative al Fondo per le non autosufficienze;

l'urgenza di potenziare gli interventi di assistenza domiciliare per le persone con disabilità gravi e gravissime oltreché l'assistenza domiciliare indiretta;

impegna il governo

a provvedere alla ripartizione delle risorse in questione alle regioni entro e non oltre il 31 gennaio 2014;

a vincolare le suddette risorse, tramite accordo nell'ambito della conferenza stato-regioni-comuni, al potenziamento della domiciliarietà indiretta, ivi inclusi il riconoscimento e la retribuzione del lavoro di cura del *caregiver*, nel pieno rispetto della libertà di scelta della persona con disabilità;

a istituire entro il 15 dicembre 2013 un tavolo interministeriale, allargato a regioni ed associazioni, sul potenziamento dell'assistenza domiciliare indiretta nell'ambito di un piano nazionale per le non autosufficienze, da varare entro il 30 giugno 2014, ciò al fine di permettere che su tutto il territorio nazionale sia garantita la libertà di scelta e la copertura economica degli interventi di assistenza che ne conseguono, creando così un'omogeneità da Trieste a Siracusa.

G/1120/192/5

VERDUCCI

La 5a Commissione permanente del Senato,

premesso che:

i tagli lineari che negli ultimi anni hanno ripetutamente falciato il fondo per l'editoria hanno messo sull'orlo della chiusura un centinaio di testate, tra quotidiani e periodici, alcune delle quali hanno già chiuso, altre hanno annunciato la cessazione della pubblicazione nelle prossime settimane;

ricordato che, più volte, il Senato ? in piena sintonia con l'altro ramo del Parlamento e nella piena convinzione che la qualità, il pluralismo e la completezza dell'informazione costituiscono la misura effettiva della qualità e dello spessore della democrazia ? ha sollecitato una maggiore finalizzazione delle risorse pubbliche stanziate a sostegno dell'editoria;

ricordato, inoltre, che in tutti i paesi europei è previsto un sostegno all'editoria indipendente;

tenuto conto dell'assoluta urgenza con la quale occorre operare per evitare la scomparsa di tale e tanta offerta informativa che produrrebbe la cancellazione di oltre 500.000 copie giornaliere, la perdita di oltre 4.000 posti di lavoro tra giornalisti, poligrafici e lavoratori dell'indotto, un colpo durissimo al pluralismo dell'informazione ed una limitazione del diritto dei cittadini ad essere pienamente e correttamente informati;

presa contezza del pesante malessere che, più complessivamente, si registra all'interno del settore e della grande preoccupazione per i rischi della caduta del pluralismo dell'informazione manifestata dalle fasce più accorte della popolazione e dalle massime autorità dello Stato;

per far fronte alla situazione di grave emergenza,
impegna il Governo:
a incrementare le risorse finanziarie da destinare al Fondo editoria per i contributi diretti del fabbisogno necessario alla stabilizzazione del fondo e consentire alle imprese di programmare investimenti e riorganizzazioni.

G/1120/193/5

VACCARI, PANIZZA, BERGER, PALERMO, ZELLER, BONFRISCO, FRAVEZZI, SANGALLI, LANIECE, TONINI, COMAROLI, DIVINA

La 5a Commissione permanente del Senato,
al fine di assicurare gli investimenti necessari per gli interventi di potenziamento, adeguamento strutturale, tecnologico ed ambientale delle infrastrutture autostradali nel rispetto dei parametri di sicurezza più avanzati prescritti da disposizioni europee, nonché per le infrastrutture ferroviarie strategiche per lo sviluppo dei traffici transfrontalieri nel corridoio infrastrutturale del Brennero e territori contigui, nel rispetto delle normative europee in materia;
accogliendo le preoccupazioni e le istanze avanzate dai senatori e senatrici firmatari dell'emendamento 4.0.7, espressione di molteplici forze politiche, nonché dalle istituzioni locali coinvolte, e in considerazione del superiore interesse nazionale a mantenere la *governance* di un corridoio strategico per i collegamenti europei e a garantire il finanziamento e la realizzazione degli investimenti programmati;
impegna il Governo:
1) a valutare gli effetti della costituzione di un unico soggetto concessionario per le reti autostradali in concessione (A22, A4, Autostrada regionale Cispadana, raccordo autostradali FE-Porto Garibaldi, collegamento autostradale Campogalliano-Sassuolo) che, attraverso la stipula di una conversione unitaria tra il MIT, le regioni interessate, i diversi concessionari, e la preventiva verifica della compatibilità della stessa con le norme vincolanti dell'Unione europea, possa divenire punto di riferimento di un processo di aggregazione e razionalizzazione delle concessioni autostradali insistenti nel corridoio del Brennero ed eventualmente in territori contigui;
2) in caso di esito positivo del percorso di valutazione, ad intraprendere tempestivamente le iniziative legislative conseguenti.

G/1120/194/5

CHIAVAROLI

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto del subemendamento 9.1000/24.

G/1120/195/5

BIANCO, DIRINDIN, DE BIASI, MATURANI, GRANAIOLA, PADUA, MATTESINI, SILVESTRO

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1120, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto del subemendamento 9.1000/17.

4.2000/24 (testo 2)

SPOSETTI, LO MORO, URAS

All'articolo 7, lettera b) dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
"6-*bis*. Nell'ambito delle risorse destinate alla Regione Calabria previste dal comma 6 la Regione provvede al pagamento degli arretrati dell'anno 2013 dei progetti dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità, alla proroga per l'anno 2014 dei medesimi progetti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè all'avvio di un percorso di inserimento lavorativo dei suddetti lavoratori".

6.4000 (testo corretto)

I RELATORI

All'articolo 6, sostituire il comma 2 con il seguente:

9.6000 testo 2/1

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS

All'emendamento 9.6000 (testo 2), dopo le parole: «al comma 5» *inserire le seguenti:* «sostituire le parole: "220 milioni" con le seguenti: "20 milioni" *e sopprimere le parole da:* "aggiungere in fine i seguenti periodi" fino a: "è ridotto di 100 milioni per l'anno 2014"».

9.6000 testo 2/2

COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, DIVINA, CROSIO, CANDIANI, VOLPI

All'emendamento 9.6000 (testo 2), al secondo periodo, sostituire le parole: «100 milioni» *con le seguenti:* «220 milioni.»

Conseguentemente all'ultimo periodo, le parole: «di 100 milioni» *sono sostituite con le seguenti:* «di 220 milioni».

9.6000 testo 2/3

COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CROSIO, DIVINA, CANDIANI, VOLPI

All'emendamento 9.6000 (testo 2), sostituire le parole ovunque ricorrano: «100 milioni» *con le seguenti:* «220 milioni».

9.6000 testo 2/4

COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CROSIO, DIVINA, CANDIANI, VOLPI

All'emendamento 9.6000, sostituire le parole ovunque ricorrano: «100 milioni» *con le seguenti:* «200 milioni».

9.6000 testo 2/5

COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CROSIO, DIVINA, CANDIANI, VOLPI

All'emendamento 9.6000, sostituire le parole ovunque ricorrano: «100 milioni» *con le seguenti:* «150 milioni».

9.6000 testo 2/6

COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CROSIO, DIVINA, CANDIANI, VOLPI

All'emendamento 9.6000, sostituire le parole ovunque ricorrano: «100 milioni» *con le seguenti:* «120 milioni».

9.6000 testo 2/7

BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, CIOFFI

All'emendamento 9.6000, sostituire le parole ovunque ricorrano: «milioni di».

9.6000 testo 2/8

BONFRISCO, CERONI, MALAN, MANDELLI, MILO, GIBIINO

All'emendamento 9.6000, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per il finanziamento delle scuole paritarie di cui alla citata legge.

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni di euro a decorrere dal 2014» *con le seguenti:* «285 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».

9.6000 (testo 2)

I RELATORI

Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le predette spese sono escluse dal patto di stabilità interno nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Conseguentemente il Fondo di compensazione degli effetti fInanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2t del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2014.».

9.7000/1

COMAROLI, BITONCI
All'emendamento 9.7000, al comma 21, dopo le parole: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», *aggiungere le seguenti:* «destinandoli priotitariamente a società od associazioni sportive che non perseguano fini di lucro,».
9.7000/2
COMAROLI, BITONCI
All'emendamento 9.7000, al comma 21, dopo le parole: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», *aggiungere le seguenti:* «destinandoli per una quota pari ad almeno l'80 per cento a società od associazioni sportive dilettantistiche che non perseguano fini di lucro,».
9.7000/3
COMAROLI, BITONCI
All'emendamento 9.7000, al comma 21, dopo le parole: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», *aggiungere le seguenti:* «ottenuto il parere vincolante della conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-città;».
9.7000/4
COMAROLI, BITONCI
All'emendamento 9.7000, al comma 21, dopo le parole: «dell'esigenza di,», *aggiungere le seguenti:* «garantire una equa ripartizione dei fondi su base regionale e».
9.7000/5
DE PETRIS, URAS
All'emendamento 9.7000, dopo le parole: «impianti sportivi» *inserire le seguenti:* «pubblici o convenzionati con enti pubblici».
9.7000/6
NUGNES, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
All'emendamento 9.7000, capoverso «21», *nel secondo periodo, sopprimere le parole da:* «e la loro fruibilità» *fino alla fine del comma.*
9.7000/7
BIGNAMI, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
All'emendamento 9.7000, capoverso «21», *nel secondo periodo, sostituire le parole da:* «, nonché per il loro sviluppo» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «nonché per il loro ammodernamento, anche in termini di risparmio energetico e riduzione degli impatti ambientali».
9.7000/8
BIGNAMI, SERRA, MONTEVECCHI, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
All'emendamento 9.7000, capoverso «21», *nel secondo periodo, sostituire le parole da:* «, nonché per il loro sviluppo» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «e privilegiando le soluzioni che non comportino ulteriore consumo di nuovo suolo non edificato».
9.7000/9
DE PETRIS, URAS
All'emendamento 9.7000 sopprimere le parole: «sviluppo e».
9.7000/10
BIGNAMI, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
All'emendamento 9.7000, capoverso «21», *nel secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti».
9.7000/11
COMAROLI, BITONCI
All'emendamento 9.7000, al comma 21, aggiungere, in fine, le parole: «destinando a ciascun impianto e a ciascun beneficiario una quota non superiore al 2 per cento della dotazione annuale della gestione separata di cui al secondo periodo del presente comma».
9.7000/12
COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 9.7000, al comma 21, aggiungere, in fine, le parole: «, assicurando inoltre che tali interventi non possano in nessun caso configurarsi come contributi a fondo perduto a società od associazioni che perseguano fini di lucro».

9.7000/13

DE PETRIS, URAS

All'emendamento 9.7000, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una percentuale non inferiore al 20 per cento è destinata agli impianti sportivi di attività promozione di base».

9.7000/14

BONFRISCO, MILO, MANDELLI, CERONI, GIBIINO

All'emendamento 9.7000, dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

«21-*bis*. Il fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, di cui all'articolo 2 della legge n. 288 del 2002, è incrementato, per ciascuno degli anni 2014-2016, di euro 2.000.000.

21-*ter*. Al maggior onere derivante dall'attuazione del precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, "di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-Iegge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"».

9.9000

I RELATORI

All'articolo 9, premettere il seguente comma:

Il fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito con modificazioni dalla legge 307 del 2004, è incrementato di 285 milioni di euro per l'anno 2014

Conseguentemente all'articolo 9, apportare le seguenti modifiche:

al comma 1, sostituire le parole: "765 milioni di euro per l'anno 2014.", con le seguenti: "715 milioni di euro per l'anno 2014.".

al comma 9, sostituire le parole: "50 milioni di euro per l'anno 2014" con le parole: "30 milioni di euro per l'anno 2014".

al comma 14, sostituire le parole: "20 milioni di euro per l'anno 2014" con le parole: "15 milioni di euro per l'anno 2014".

al comma 15 sostituire le parole: "di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015" con le parole: "20 milioni di euro per l'anno 2014 e 60 milioni di euro per l'anno 2015";

aggiungere, in fine, il seguente comma: "27-*bis*. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto per l'anno 2014 di 39 milioni di euro".

Conseguentemente,

all'articolo 10, dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

<<20-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, è ridotta di 15 milioni di euro per l'anno 2014.

20-ter. In relazione al minor utilizzo delle risorse previste dall'articolo 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a seguito dell'adozione del D.P.C.M. 22 gennaio 2013, recante "Modalità di attuazione delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 1, comma 481, legge 24 dicembre 2012, n. 228", nel medesimo comma 481 le parole "400 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "305 milioni.">>;

Conseguentemente:

all'articolo 17, comma 4, alla lettera a), le parole "500 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "540 milioni" e alla lettera *b)* le parole: "200 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "240 milioni";

Conseguentemente:

dopo l'articolo 18, inserire il seguente: "Art. 18-*bis*. (*Riattribuzione delle concessioni di gioco*).
Al fine di contemperare il principio di fonte comunitaria secondo il quale le concessioni pubbliche vanno attribuite ovvero riattribuite, dopo la loro scadenza, secondo procedure di selezione concorrenziale con l'esigenza di perseguire, in materia di concesion di gioco per la raccolta dle Bingo, il tendenziale allineamento temproale di talic oncessionim relativamente a quete concessioni in scadenza engli anni 2013 e 2014 l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede nel coorso dell'anno 2014 alla riattribuzione delle medesime concessioni attenendosi ai seguenti criteri direttivi:
introduzione del principio dell'onerosità delle concessioni per la raccolta del giorno del Bingo e fissazione nella somma di euro 200.000,00 la soglia minima corrispettiva per l'attribuzione di ciascuna concessione:
durata delle concessioni pari a sei anni;
versamento della somma di euro 2.800,00, per ogni mese ovvero frazione di mese superiore ai quindici giorni, oppure di euro 1.400,00 per ogni frazione di mese infeiroe ai quidnici giorni, da parte del concessionario in scadenza che intenda altresì partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione, per ogni mese ovvero frazinoe di mese di proroga del rapporto concessorio scaudto e comunque fino alla data di sottoscrizxione della nuova concessione riattributia;
versamento della somma di cui alla lettera *a)* in due metà di pari importo, la prima alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara per la riattribuzione della concessione e la seconda alla data di sottoscrizione della nuova concessione, all'esito della conclusione della procedura di selezione dei concorrrenti;
determinazione nella somma complessiva annua di euro 300.000,00 l'entità della garanzia bancaria ovvero assicurativa dovuta dal concessionario, per tutta la durata della concessione, a tutela dell'Amministrazione statale, durante l'intero arco di durata della concessione, per il mantenimento dei requisiti soggettivi ed oggettivi, dei livelli di servizio e di adempimento delle obbligazioni convenzionali pattuite.
Con decreto dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro la fine del mese di maggio 2014, sono stabilite le eventuali disposizioni applicative occorrenti per assicurare, con cadenza biennale, nel rispetto dei criteri direttivi di cui al comma 1, l'avvio delle procedure di riattribuzione concorrenzionale delle vigenti concessioni per la raccolta del gioco del Bingo, la scadenza dell'ultima delle quali è prevista per l'anno 2020.
Per soddisfare comunque l'eventuale domanda di nuove concessioni per la raccolta del gioco del Bingo che si manifestasse in vista della procedura di selezione concorrenziale da attuare nel corso dell'anno 2014 ai sensi del comma 1, in occasione della pubblicazione degli atti di gara pubblicati in tale anno sono altresì poste in gara ulteriori trenta nuove concessioni per la raccolta del medesimo gioco, nel rispetto in ogni caso degli stessi criteri diretti di cui al predetto comma 1.".
Conseguentemente all'articolo 24, comma 25, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
"La rimanente quota, pari a 8.629.845 euro confluisce nel Fondo per gli interventi strutturali di politica economia di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 204, n. 307.

9.0.1000/1

CERONI, BONFRISCO, MILO, MANDELLI, GIBIINO, MALAN

All'emendamento 9.0.1000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: "26,5 milioni di euro" con le seguenti: "30 milioni di euro";

b) al comma 2, lettera *a)* sostituire le parole: "1,5 milioni di euro" con le seguenti: "3 milioni di euro", dopo la parola: "nonché" inserire le seguenti: "dei Comuni e delle Provincie";

c) al comma 2, lettera *b)* sostituire le parole: "20 milioni di euro" con le seguenti: "22 milioni di euro" e dopo la parola: "nonché" inserire le seguenti: "dei Comuni e delle Provincie"».

Conseguentemente al maggior onere, valutato in 3,5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'importo iscritto per il 2014 nella Tabella B, voce Ministero degli Affari esteri.

9.0.1000/2

MILO, BONFRISCO, MANDELLI, MALAN, CERONI

All'emendamento 9.0.1000, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «26,5 milioni di euro» con le seguenti: «35 milioni di euro»;

b) al comma 2, dopo la lettera *c),* inserire la seguente:

«*c*-bis) per la messa in sicurezza dell'area Monti Lattari sono destinati 8,5 milioni di euro per l'anno 2014».

Conseguentemente al maggior onere, valutato in 8,5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'importo iscritto per il 2014 nella Tabella B, voce Ministero degli Affari esteri.

9.0.1000/3

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, MILO, MALAN

All'emendamento 9.0.1000, al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «26,5 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro»;

b) al comma 2, alla lettera *c),* in fine, inserire la seguente frase: «nonché la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2014, perii finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi del luglio 2013 nella provincia di Rovigo».

Conseguentemente al maggior onere, valutato in 8,5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'importo iscritto per il 2014 nella Tabella B, voce Ministero degli Affari esteri.

9.0.1000/4

CERONI, BONFRISCO, MILO, MANDELLI, GIBIINO, MALAN

All'emendamento 9.0.1000, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «26,5 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro»;

b) al comma 2, lettera *a)* sostituire le parole: «l'1,5 milioni di euro» con le seguenti: «milioni di euro»;

c) al comma 2, lettera *b)* sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «22 milioni di euro».

Conseguentemente al maggior onere, valutato in 3,5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'importo iscritto per il 2014 nella Tabella B, voce Ministero degli Affari esteri.

9.0.1000/5

FINOCCHIARO, TOMASELLI

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-*bis*», *al comma 2, lettera* b), *dopo le parole:* «alcuni Comuni delle province di» *inserire le seguenti:* «Taranto e Lecce nei giorni del 6 e 7 ottobre 2013, nonché delle province di».

Conseguentemente, nella Rubrica, dopo le parole: «Regioni Marche» *inserire la seguente:* «Puglia».

9.0.1000/6

D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, BRUNI, BRUNO, PERRONE, IURLARO, ZIZZA, LIUZZI, MILO, BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

All'emendamento 9.0.1000, al comma 2 lettera b) *primo periodo dopo le parole:* «Comuni delle Province di» *aggiungere le seguenti:* «Taranto del 7 e 8 ottobre 2013» e dopo le parole: «10 e l'11 novembre 2013» aggiungere le seguenti: «e la provincia di Lecce il 20 novembre 2013».

Conseguentemente nella rubrica sostituire le parole: «e Toscana» *con le seguenti:* «Toscana e Puglia».

9.0.1000/7

VACCARI

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-*bis*», *al comma 2, lettera* b), *dopo le parole:* «Massa Carrara» *inserire la seguente:* «Siena,».

9.0.1000/8

BITONCI, COMAROLI

All'emendamento 9.0.1000, al comma 2, lettera b), *dopo le parole:* «novembre 2013», *aggiungere le parole:* «nonché della regione Veneto nei giorni tra il 31 ottobre ed il 5 novembre 2010».

9.0.1000/9

CARIDI, GENTILE, D'ASCOLA, AIELLO, BILARDI, CHIAVAROLI

All'emendamento 9.0.1000, alla lettera b) *del comma 2 dopo le parole:* «della regione Marche nei giorni tra il 10 e l'11 novembre 2013» *aggiungere le seguenti parole:* «e della regione Calabria nei giorni 15, 16, 18 e 19 novembre 2013».

9.0.1000/10

LANZILLOTTA

All'emendamento 9.0.1000, al comma 2, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

«*c*-bis) per un importo di 10 milioni di euro, contributi alle imprese che abbiano subito danni alle scorte e ai beni mobili strumentali all'attività produttiva a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 11, 12 e 13 novembre 2012 nei comuni del territorio della regione Umbria».

9.0.1000/11

CHIAVAROLI

All'emendamento 9.0.1000, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies,* della legge 24 febbraio 1992, n. 225. e successive modificazioni, è incrementato per l'anno 2014 di 32 milioni di euro»;

b) al comma 5 premettere le seguenti parole: «A valere sul Fondo di cui al comma 2-*bis.»;*

c) al comma 6, premettere le seguenti parole: «A valere sul Fondo di cui al comma 2-*bis*»;

d) sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'articolo 32, comma 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera *n-quinquies*) aggiungere le seguenti:

n-sexies) delle spese effettuate dalla regione Molise per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e del novembre 2002 nel limite di 5 milioni di euro, limitatamente all'anno 2014;

n-septies) dei trasferimenti effettuati dalla Regione Emilia Romagna a favore delle popolazioni e dei territori terremotati del maggio 2012, a titolo di cofinanziamento della quota nazionale e regionale del contributo di solidarietà, nel limite di 10 milioni di euro, limitatamente all'anno 2014.».

e) sopprimere il comma 9;

f) sostituire il comma 25 con il seguente:

«25. I risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2012, n. 96, relativi all'anno 2013, sono accertati in 67.629.845 e sono destinati per l'importo di 59 milioni di euro per l'anno 2014 alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 1 a 3. La rimanente quota, pari a 8.629.845 euro, resta iscritta per il medesimo anno sull'apposito fondo del Ministero dell'economia e delle finanze.»;

g) al comma 26, sostituire le parole: «commi da 7 a 9» con le seguenti: «commi 7 e 8».

9.0.1000/12

PELINO, BONFRISCO, MALAN, MILO, MANDELLI, GIBIINO

All'emendamento 9.0.1000, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* Per l'anno 2014 è assegnata la somma di 600.000 euro in favore dei comuni fuori del cratere della provincia de L'Aquila, per la ristrutturazione di edifici seriamente danneggiati dal sisma

dell'aprile 2009».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni di euro» *con le seguenti:* «99 milioni e 400 mila euro».

9.0.1000/13

PEZZOPANE

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-*bis*», *dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-*bis.* Le somme stanziate ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013 n. 71, per gli interventi di ricostruzione nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a),* del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, possono essere utilizzate anche per la ricostruzione o riparazione di immobili pubblici danneggiati, nonché per le altre spese sostenute riguardanti l'assistenza alla popolazione, compresi i rimborsi e le sede istituzionali, così come individuati dalle OPCM».

9.0.1000/14

BITONCI, COMAROLI

All'emendamento 9.0.1000, al comma 7, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «per la Regione Molise», aggiungere le seguenti: «e per le Regioni Veneto e Lombardia»;

b) dopo le parole: «e del novembre 2012», aggiungere le seguenti: «e degli eventi del 20 e 29 Maggio 2012 nei Comuni di Lombardia e Veneto, così come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74».

9.0.1000/15

D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, BRUNI, BRUNO, PERRONE, IURLARO, ZIZZA, LIUZZI, MILO, BONFRISCO, CERONI, MANDELLI

All'emendamento 9.0.1000, al comma 7, dopo le parole: «Regione Molise» *aggiungere le seguenti:* «la regione Puglia».

Conseguentemente nella rubrica sostituire le parole: «e Molise» *con le seguenti:* «Molise e Puglia».

9.0.1000/16

RUTA

All'emendamento 9.0.1000, al comma 7, sostituire le parole: «5 milioni di euro» *con le seguenti:* «10 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 26, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché per un ammontare pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

9.0.1000/17

RUTA

All'emendamento 9.0.1000, al comma 7, sostituire le parole: «5 milioni di euro» *con le seguenti:* «10 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 26, sostituire le parole: «40,5 milioni di euro» *con le seguenti:* «45,5 milioni di euro».

9.0.1000/18

RUTA, ORRÙ, PADUA, BILARDI, COMPAGNONE, GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, SCAVONE

All'emendamento 9.0.1000, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Al fine di concludere la riparazione dei danni conseguenti gli eventi calamitosi degli anni 2002-2003 le regioni Molise e Sicilia provvedono a garantire, per i l triennio 2014-2016, continuità lavorativa o a richiamare in servizio il personale assunto in base all'articolo 5 dell'ordinanza del

Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, n. 3253 e all'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, n. 3254, in base all'articolo 1, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2003, n. 3279 e in base all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei minist i del 12 marzo 2003, n. 3268, per completare i compiti assegnati dalle ordinanze medesime, con oneri a carico del bilancio dello Stato».

Conseguentemente, al comma 25, sostituire le parole «60,5 milioni» *con le seguenti* «67,5 milioni», *dopo le parole* «da 1 a 6» *inserire le seguenti* «e 7-*bis*», *sostituire le parole* «7.129.845 euro» *con le seguenti* «129.845».

9.0.1000/19

SCAVONE, COMPAGNONE, GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA

All'emendamento 9.0.1000, dopo il coma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Al fine di concludere la riparazione dei danni conseguenti gli eventi calamitosi dell'anno 2002 la regione Sicilia provvede a garantire, per il triennio 2014-2016, continuità lavorativa o a richiamare in servizio il personale assunto in base all'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, n. 3253, e all'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, n. 3254, per completare i compiti assegnati dalle ordinanze medesime, con oneri a carico del bilancio dello Stato».

Conseguentemente, al comma 25 sostituire le parole «60,5 milioni» *con le seguenti* «61,5 milioni», *dopo le parole* «da 1 a 6» *inserire le seguenti* «e 7-*bis*», *sostituire le parole* «7.129.845 euro» *con le seguenti «6.129.845».*

9.0.1000/20

BITONCI, COMAROLI

All'emendamento 9.0.1000, al comma 8, sostituire le parole «e di 2,5 milioni di euro» *con le parole* «e di 7,5 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 26, sostituire le parole «40,5 milioni» *con le parole* «45,5».

9.0.1000/21

COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 9.0.1000, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, al primo periodo dopo le parole "dai certificati di conto consuntivo" aggiungere le parole "ed al netto delle spese sostenute per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza emanate a decorrere dal 31 ottobre 2010. La disposizione opera nel limite massimo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016"».

Conseguentemente, alla tabella B, allegata alla presente legge, apportare le seguenti modifiche:

2014: ? 5.000;
2015: ? 5.000;
2016: ? 5.000.

9.0.1000/22

COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 9.0.1000, al comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. È sospeso, senza applicazione di sanzioni e interessi, fino al 31 dicembre 2014 il pagamento delle rate di mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere per gli abitanti dei Comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del maggio 2012 e così come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74. Previo accordo con gli istituti di credito interessati, la sospensione può essere prorogata per ulteriori 6 mesi».

9.0.1000/23

COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 9.0.1000, al comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. La sospensione del pagamento di cui all'articolo 8, comma 1, punto 9) del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2012, è prorogata di 18 mesi».

9.0.1000/24

COMAROLI, MUNERATO, ARRIGONI

All'emendamento 9.0.1000, al comma 9, capoverso lettera p)*, sostituire le parole:* «dalla Regione Emilia-Romagna» *con le seguenti:* «dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto».

9.0.1000/25

GASPARRI, BONFRISCO, CERONI, MALAN, MANDELLI, MILO

All'emendamento 9.0.1000, aggiungere, in fine, l'alinea seguente:

«All'articolo 11:

a) al comma 10 sopprimere le parole: ", con riserva di assunzioni di 1.000 unità per la Polizia di Stato, di 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e di 600 unità per il Corpo della guardia di finanza";

b) dopo il comma 10, inserire il seguente:

"10-*bis*. Oltre a quanto previsto dal comma 10, sono altresì autorizzate assunzioni straordinarie pari a 500 unità per la Polizia di Stato, a 500 unità per l'Arma dei carabinieri e a 300 unità per il Corpo della guardia di finanza, da destinare prioritariamente ad assunzioni di personale a tempo indeterminato con qualifica iniziale dei ruoli di base, allo scopo di fronteggiare le maggiori esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connesse con lo volgimento dell'Expo Milano 2015. Per tale contingente è stabilita una spesa annua lorda pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 55 milioni di euro dall'anno 2015. A tale fine il fondo di cui al comma 10, ultimo periodo, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2014 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.";

c) al comma 11, le parole: "le assunzioni di cui al comma 10" sono sostituite dalle seguenti: "Le assunzioni di cui ai commi 10 e 10-*bis*"».

Conseguentemente:

l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge n. 38 del 2011 è ridotta, a partire dal 2014, di cinque milioni di euro;

l'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 7 del 1981 e n. 49 del 1987 è ridotta di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro a partire dall'anno 2015.

9.0.100/26

BLUNDO, CASTALDI, MOLINARI, VACCIANO, PEPE, BULGARELLI

All'emendamento dei relatori 9.0.1000, sopprimere il comma 15.

9.0.1000/27

GASPARRI, BONFRISCO, CERONI, MALAN, MANDELLI, MILO

All'emendamento 9.0.1000, aggiungere, in fine, l'alinea seguente:

«All'articolo 11, dopo il comma 15, inserire il seguente:

"15-*bis*. Le Forze di polizia e le Forze armate possono continuare ad avvalersi dei propri sistemi informatici per il pagamento delle competenze fisse e accessorie qualora, al 1º gennaio 2015, dimostrino che gli stessi assicurano risparmi di spesa rispetto al costi indicati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 447, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole, alimentari e forestali e della giustizia, sono definite, secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della relativa spesa, in sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica o di altri sistemi in uso alla data di entrata in vigore della legge, modalità di accertamento delle presenze del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, e di quello civile che presta servizio negli stessi uffici o reparti specificamente individuati, idonee ad attestare l'effettivo svolgimento e la durata del servizio reso ai fini dell'erogazione dei compensi per lavoro straordinario"».

9.0.1000/28

BROGLIA, VACCARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, RITA GHEDINI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-*bis*», *dopo il comma 17 inserire il seguente:*

«17-*bis*. Per i titolari di reddito d'impresa che hanno richiesto il finanziamento ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-*bis*, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il pagamento della prima rata in scadenza al 31 dicembre 2013 è differita al 30 giugno 2014 e la restituzione del finanziamento viene prorogata di ulteriori tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista. Per i titolari di reddito d'impresa che hanno diritto ad accedere ai finanziamenti previsti all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché per i soggetti di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, il pagamento della prima rata in scadenza al 30 giugno 2014 è differita al 30 giugno 2015 e la restituzione del finanziamento è prorogata di ulteriori tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista. La Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano la convenzione di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma. Le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*».

9.0.1000/29

BROGLIA, VACCARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, RITA GHEDINI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-*bis*», dopo il comma 17 inserire il seguente:

«17-*bis*. All'articolo 67-*septies*, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché, ed esclusivamente a decorrere dall'anno 2014, per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di opere pubbliche ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, dei comuni di Modena, Bologna, Reggio nell'Emilia, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012."».

9.0.1000/30

COMAROLI, MUNERATO, ARRIGONI

All'emendamento 9.0.1000, al comma 18, dopo le parole: «Emilia Romagna» *inserire le seguenti:* «, Lombardia e Veneto».

9.0.1000/31

BLUNDO, CASTALDI, MOLINARI, VACCIANO, PEPE

All'emendamento 9.0.1000, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis*. Le somme dovute al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata, nonché a titolo di indennizzi per i danni subiti nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, *f)*, *g)*, *h)* ed *i)* del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni, non possono in ogni caso essere pignorate.».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, il 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento"».

9.0.1000/32

URAS, DE PETRIS

All'emendamento 9.0.1000, dopo il comma 25 inserire il seguente:

«25-*bis*. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: "finalizzando le prioritariamente ad interventi di riduzione dei rischi idraulici e idrogeologici" e sostituire le parole: "30 milioni di euro per l'anno 2014" con le seguenti: "70 milioni di euro per l'anno 2014"».

Conseguentemente al comma 26 sostituire la parole: «40,5» *con la seguente:* «80,5».

9.0.1000/33

URAS

All'emendamento 9.0.1000, aggiungere, in fine, il seguente:

«26-*bis*. Gli interventi pubblici a finanziamento nazionale, regionale e locale anche con il concorso fondi comunitari finalizzati alla ricostruzione dei territori, alla messa in sicurezza del patrimonio edilizio pubblico e privato, al ripristino e allo sviluppo dell'attività economica ed imprenditoriale delle zone della regione Sardegna interessate dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013 non sono assoggettate, per il triennio 2014-2016, al patto di stabilità interno».

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il, comma 37 aggiungere il seguente:

«37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

Conseguentemente all'articolo 18 aggiungere i seguenti commi:

«24-*bis*. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, sono ridefiniti i canoni per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria di cui all'articolo 17 della legge 8 luglio 2003, n.188, in misura tale da determinare maggiori entrate per 50 milioni a decorrere dal 2014.

24-*ter*. Al comma 5, numero 1) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 sopprimere le parole: "e non è dovuta per gli anni nei quali non se ne fa uso"».

9.0.1000/34

URAS, DE PETRIS

All'emendamento 9.0.1000, aggiungere, in fine, il seguente:

«26-*bis*. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016 denominato Fondo di tutela archeologica dall'erosione costiera' al fine di finanziare un piano straordinario per la conservazione del patrimonio archeologico, finalizzando prioritariamente alla salvaguardia e messa in sicurezza dei territori prospicienti le aree Costiere e a tutela dell'incolumità pubblica di visitatori e maestranze il piano, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto col Ministro dei beni e attività culturali e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, individua gli interventi urgenti, necessari e i soggetti che vi provvedono e le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento. Gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229».

Conseguentemente all'articolo 18 aggiungere, in fine, il seguente comma:

«24-*bis*. Al comma. 5, numero 1) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 sopprimere le parole: "e non è dovuta per gli anni nei quali non se ne fa uso"».

9.0.1000/35

URAS, DE PETRIS

All'emendamento 9.0.1000, aggiungere, in fine, il seguente:

«26-*bis*. Al fine di realizzare interventi per la difesa e la conservazione delle aree demaniali costiere e. nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative e sportive, i canoni, determinati ai sensi dell'articolo 03, comma 1 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, applicabili alle sole utilizzazioni per finalità turistico ricreative, sono incrementati nella misura del 10 per cento per le concessioni in essere alla data di approvazione della legge di conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e

successive modificazioni, che utilizzino manufatti amovili cui alla lettera *e*.5) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, testo unico in materia edilizia. Tale incremento del 10 per cento è da considerarsi tassa di scopo ai fini di garantire i servizi di pulizia della spiaggia nonché la manutenzione e il ripascimento del litorale dell'intera area oggetto di concessione. I concessionari possono mantenere installati i predetti manufatti fino alla scadenza della concessione, che viene prorogata fino al 31 dicembre 2020 senza necessità di nuova istanza, sostituita dall'aumento del canone, di cui al paragrafo precedente, che ne costituisce titolo. I manufatti. dovranno comunque essere rimossi alla data di scadenza della concessione, permanendo solo per il periodo di durata della stessa e in ogni caso il loro utilizzo deve essere conforme alla normativa regionale di settore».

9.0.1000/36

CHIAVAROLI

All'emendamento 9.0.1000, aggiungere, in fine, il seguente:

«26-*bis*. Una somma pari a 75 milioni di euro per l'anno 2014, a 75 milioni di euro per l'anno 2015 e 75 milioni di euro per l'anno 2016 è destinata dal sistema delle camere di commercio al sostegno dell'accesso al credito delle PMI attraverso il rafforzamento patrimoniale dei Confidi ivi compresi quelli non sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, anche utilizzando lilla quota della dotazione annuale del fondo di perequazione di cui all'articolo 18, comma 9 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. Per le medesime finalità una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare complessivo di euro 25 milioni di euro per l'anno 2014, di 75 milioni di euro per l'anno 2015 e 125 milioni di euro per l'anno 2016 è destinata, secondo criteri definiti con decreto non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, alla patrimonializzazione di Confidi sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ovvero di Confidi che realizzeranno operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia, nei successivi 24 mesi dalla data di pubblicazione della presente legge».

9.0.1000/37

DE PETRIS, URAS

All'emendamento 9.0.1000, aggiungere, in fine, il seguente:

«26-*bis*. All'articolo 5, comma 1, primo periodo aggiungere infine le parole: "finalizzandole in via prioritaria ad interventi di riduzione dei rischi alluvionali, alla pulizia e alla manutenzione dei bacini idrogeologici e alla messa in sicurezza dei territori franosi" e sostituire le parole: "30 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per il 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016" con le seguenti: "80 milioni di euro per l'anno 2014, 100 milioni di euro per il 2015, 150 milioni di euro per l'anno 2016 e 50 milioni a decorrere dal 2017"».

Conseguentemente all'articolo 18 aggiungere infine il comma:

«24-*bis*. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, sono ridefiniti i canoni per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria di cui all'articolo 17 della legge 8 luglio 2003, n. 188, in misura tale da determinare maggiori entrate per 50 milioni a decorrere dal 2014».

9.0.1000/38

BONFRISCO, MILO, CERONI, MANDELLI, MALAN

All'emendamento 9.0.1000, dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

«26-*bis*. Nell'ambito della riallocazione delle risorse derivanti dalla revoca dei finanziamenti di cui al comma precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero dell'economia, riserva almeno il 50 per cento delle risorse disponibili al finanziamento di interventi di manutenzione del territorio e di prevenzione del dissesto idrogeologico attuati mediante progetti di ingegneria naturalistica o la realizzazione dei piani foresta li regionali. Nell'individuazione dei predetti progetti sarà data priorità a quelli da realizzarsi nei comuni classificati montani e parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di

Statistica (ISTAT), muniti di tutti i pareri, autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Il riparto delle risorse tra le regioni si basa sulla superficie boscata regionale indicata nell'inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio».

9.0.1000/39

PICCOLI, BONFRISCO, MALAN, MANDELLI, CERONI, MILO

All'emendamento 9.0.1000, dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

«26-*bis*. Al fine di incrementare le risorse a disposizione degli Enti locali per gli interventi di difesa idrogeologica del territorio, con riferimento alla previsione di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1957, n. 959 in virtù della quale è fatto obbligo ai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per la produzione di forza motrice di pagare un sovracanone annuo in favore dei bacini imbriferi montani, nel cui perimetro le opere degli impianti di produzione ricadono, ai soli fini del sovracanone sono da considerarsi grandi derivazioni quelle con potenza nominale superiore ai 220 kW come previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925. Le conseguenti maggiori entrate per gli Enti di cui alla legge 27 dicembre 1957, n. 959 sono destinate prioritariamente al finanziamento di interventi per la difesa idrogeologica del territorio di competenza».

9.0.1000/40

DE PETRIS, URAS

All'emendamento 9.0.1000, dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

«26-*bis*. All'articolo 5, comma 1 sostituire le parole: "30 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per il 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016" con le seguenti: "80 milioni di euro per l'anno 2014, 100 milioni di euro per il 2015, 150 milioni di euro per l'anno 2016 e 50 milioni a decorrere dal 2017».

Conseguentemente all'articolo 18, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«24-*bis.* Al comma 5, numero 1) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 sopprimere le parole: "e non è dovuta per gli anni nei quali non se ne fa uso"».

9.0.1000/41

FLORIS, BONFRISCO, MALAN, GIBIINO, MANDELLI, CERONI

All'emendamento 9.0.1000, dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

«26-*bis*. Per contrastare l'emergenza legata agli incendi boschivi nella regione Sardegna è istituito un apposito fondo con una dotazione di 5 milioni di euro ciascuno per gli esercizi 2014 e 2015 per il finanziamento di un piano straordinario per interventi di prevenzione e contrasto agli incendi da attivarsi di concerto con gli Enti all'uopo preposti».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 3, sostituire le parole: «30 milioni di euro» *con le seguenti:* «25 milioni di euro».

9.0.1000/42

BRUNI, BONFRISCO, MILO, MANDELLI, MALAN, GIBIINO

All'emendamento 9.0.1000, dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

«26-*bis*. Le spese sostenute dalle Regioni per gli interventi di cui al primo periodo sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2014».

9.0.1000/43

DE PETRIS, URAS

All'emendamento 9.0.1000, dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

«26-*bis*. All'articolo 14, comma 4, capoverso 9-*bis,* primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: "esclusivamente per gli interventi di salvaguardia dell'assetto idrogeologico del territorio nonché di messa in sicurezza antisismica degli edifici scolastici"».

9.0.1000/44

DE PETRIS, URAS

All'emendamento 9.0.1000, dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

«26-*bis*. All'articolo 14, comma 4, capoverso 9-*bis,* primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: "prioritariamente per gli interventi di messa in sicurezza antisismica degli edifici scolastici"».

9.0.1000/45

URAS, DE PETRIS

All'emendamento 9.0.1000 aggiungere il seguente comma:

«26-*bis.* All'articolo 14, comma 4, capoverso 9-*bis,* primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prioritariamente per gli interventi di salvaguardia dell'assetto idrogeologico del territorio».

13.1000/3 (testo 2)

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo il comma 11-bis*, inserire il seguente:*

"11-*bis*. 1 all'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 117, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
"117. Ciascuna delle due Province autonome assicura annulamente un intervento finanziario pari a 40 milioni di euro istituendo apposite postazioni nel bilancio pluriennale";
dopo il comma 117, è inserito il seguente:
"117-*bis*. Con successiva intesa tra le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Regioni Lombardia e Veneto, il Ministero per gli affari regionali e il Ministero dell'economia e delle finanze vengono definiti:
i criteri di individuazione dei progetti e delle iniziative di cui al comma precedente, riservando in ogni caso una quota di finanziamento a progetti a valenza sovraregionale;
le modalità di gestione delle risorse, garantendo l'erogazione dei finanziaemnti annuali da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al comma 117;
le modalità di gestione dei progetti approvati e finanziati nelle annualità 2010-11 e 2012 dell'Organismo di Indirizzo e delle relative risorse";
i commi da 118 a 121 sono soppressi".
Conseguentemente, al comma 11-*ter,* sostituire le parole "di cui al comma 11-*bis",* con le seguenti "di cui ai commi 11-*bis* e 11-*bis*.1"

13.1000/5 (testo 2)

I RELATORI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire l'ultimo periodo del capoverso 10-*ter* con il seguente: "Deve essere assicurato in ogni caso il coordinamento delle attività di controllo sulla base di intese, nel quadro di accordi tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Trentino Alto-Adige, tra i direttori delle Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli e le strutture territoriali competenti. Sono riservate all'Amministrazione centrale le relazioni con le istituzioni internazionali.";
b) sostituire il capoverso 11-*quater* con il seguente: «11-*quater*. A decorrere dall'anno 2014, per le Province autonome di Trento e Bolzano, le quote di gettito riservate allo Stato in riferimento ai tributi locali, sono assicurate con le modalità di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Sino al riordino della disciplina nazionale dei tributi locali immobiliari, resta acquisito all'entrata del bilancio dello Stato il gettito dell'IMU relativo agli immobili di categoria D, per la quota riferita all'aliquota *standard,* di cui all'articolo 1, comma 380, lettera *g),* della legge24 dicembre 2012, n. 228, come sostituito dalla presente legge"».

17.0.1000/1

DEL BARBA

All'emendamento 17.0.1000, sopprimere il comma 1.

17.0.1000/2

BULGARELLI, BERTOROTTA, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 17.0.1000, sostituire il capoverso «Art. 17-*bis*» *con il seguente:*

«Art. 17-*bis.*

(Disposizioni in tema di estinzione
e portabilità del conto corrente bancario)

1. All'articolo 120-*bis* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Il rapporto di conto corrente bancario può essere estinto o trasferito ad altra banca a richiesta del cliente, anche se è stato pattuito un termine a favore della banca creditrice. Ogni patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, con il quale si impedisca o si renda più oneroso o complesso per il cliente l'esercizio della facoltà di cui al presente articolo è nullo, ma. non comporta la nullità del contratto di conto corrente.

1-*ter*. Il cliente può chiedere il trasferimento del rapporto di conto corrente ad altra banca senza spese aggiuntive di qualsiasi natura ed origine, mediante contratto sottoscritto con la banca di destinazione e comunicato alla banca di origine. Entro il giorno lavorativo successivo la banca di destinazione deve richiedere alla banca di origine le informazioni necessarie a garantire il servizio di portabilità del conto corrente. Le informazioni di cui al presente comma sono fornite entro sette giorni dalla data di ricezione della richiesta dalla banca di origine alla banca di destinazione, che entro sette giorni predispone gli ordini periodici di pagamento associati al nuovo conto corrente, alle condizioni pattuite con il cliente. Alla data di efficacia del trasferimento, la banca di origine sospende l'esecuzione degli ordini di pagamento e l'accettazione dei bonifici effettuati a favore del cliente, provvede a trasferire alla banca di destinazione l'eventuale saldo attivo, se da questi richiesto, e procede alla chiusura del conto. Conformemente a quanto stabilito dall'articolo 116 del presente decreto, le banche rendono note in modo completo alla clientela le informazioni concernenti la disponibilità e le condizioni di esercizio del servizio dì portabilità del conto corrente.

1-*quater*. Nell'ambito dei rapporti bancari è fatto assoluto divieto di addebitare al cliente spese relative alla predisposizione, produzione, spedizione, o altre spese comunque denominate, relative alle comunicazioni di cui al presente articolo. Le presenti disposizioni si applicano ai rapporti fra banche e persone fisiche e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003"».

17.0.1000/3

DEL BARBA

All'emendamento 17.0.1000, sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il cliente può chiedere di trasferire i servizi di pagamento connessi al rapporto di conto ad altro prestatore di servizi di pagamento senza spese aggiuntive utilizzando comuni protocolli tecnici interbancari italiani. Con il trasferimento dei servizi, il prestatore di servizi di pagamento di destinazione subentra nei mandati di pagamento e riscossione conferiti al prestatore di servizi di pagamento di origine, alle condizioni stipulate fra il prestatore di servizi di pagamento di destinazione e il cliente. Il trasferimento dei servizi di pagamento deve perfezionarsi entro il termine di 14 giorni lavorativi da quando il cliente chiede al prestatore di servizi di pagamento di destinazione di acquisire da quello di origine i dati relativi ai mandati di pagamento e di riscossione in essere.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati, in stretta coerenza con le previsioni della Direttiva UE "relativa alla trasparenza delle spese dei conti di pagamento, il trasferimento del conto di pagamento e l'accesso ai conti di pagamento", i servizi oggetto di trasferibilità, le modalità e i termini di attuazione della disposizione di cui al comma precedente"».

17.0.1000/4

COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 17.0.1000, al primo periodo, sostituire le parole: «senza spese aggiuntive purché le banche aderiscano ai comuni protocolli tecnici interbancari italiani» *con le parole:* «senza alcun onere a carico del correntista».

17.0.1000 testo 2/5

DEL BARBA, VACCIANO, CRIMI, MOLINARI, BULGARELLI, BERTOROTTA, BOTTICI, MANGILI, LEZZI

All'emendamento 17.0.1000, sostituire i commi 1 e 2, con i seguenti:

«1. Al fine di garantire la trasferibilità gratuita dei rapporti di conto il cliente può chiedere di trasferire i servizi di pagamento connessi al rapporto stesso, senza spese aggiuntive utilizzando comuni protocolli tecnici interbancari italiani. Con il trasferimento dei servizi, il prestato re di servizi di pagamento di destinazione subentra nei mandati di pagamento e riscossione conferiti al prestato re di servizi di pagamento di origine, alle condizioni stipulate fra il prestatore di servizi di pagamento di destinazione e il cliente. Il trasferimento dei servizi di pagamento deve perfezionarsi entro il termine di 14 giorni lavorativi da quando il cliente chiede al prestatore di servizi di pagamento di destinazione di acquisire da quello di origine i dati relativi ai mandati di pagamento e di riscossione in essere».

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle finanze, di cui il primo da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati, nel rispetto degli indirizzi comunitari, i servizi oggetto di trasferibilità, le modalità e i termini di attuazione della disposizione di cui al comma precedente, nonché gli indennizzi in favore del cliente.».

Conseguentemente, inserire la seguente Rubrica: «(Portabilità gratuita dei rapporti di conto».

17.0.1000 testo 2/6

MILO, BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, MALAN

All'emendamento 17.0.1000, al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole* «spese aggiuntive», *inserire le seguenti: «o commissioni aggiuntive»*

b) *aggiungere in fine il seguente periodo:* «Le disposizioni previste dal comma precedente per trasferimento dei servizi di pagamento si applicano anche alla richiesta di trasferimento del solo rapporto di conto corrente».

17.0.1000 testo 2/7

COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 17.0.1000 al comma 2, dopo le parole: «comma precedente», *inserire le seguenti:* «nonché recanti norme per la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, prevedendo il divieto esplicito per le banche che effettuano la raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione di svolgere attività legate alla negoziazione di valori mobiliari in genere».

18.58 testo 2/1

GRANAIOLA

All'emendamento 18.58 (Testo 2) dei Relatori:

a) Sopprimere il comma 24-bis*;*

b) al comma 24-ter *premettere il seguente periodo «*24-*ter*. Nelle more dell'approvazione di una specifica normativa volta a stabilire i criteri di rideterminazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali marittime indicate all'articolo 1, comma 251, lettera *b)*, punto 2.1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006,»

c) dopo il comma 24-quater *aggiungere il seguente:* «24-*quinquies*. Resta fermo che i concessionari che hanno regolarmente effettuato il pagamento di quanto richiesto dall'erario statale usufruiscono delle medesime agevolazioni di cui al comma 24-*ter*».

18.58 testo 2/2

CANDIANI, COMAROLI

All'emendamento 15.58 (testo 2) dei Relatori, sopprimere l'articolo 24-bis.

18.58 testo 2/3

CHIAVAROLI, BIANCONI

All'emendamento 15.58 (testo 2) dei Relatori, sopprimere il comma 24-bis.

18.58 testo 2/4

GASPARRI, BONFRISCO, CERONI, MALAN, MANDELLI, MILO, GIBIINO

All'emendamento 18.58 (testo 2), sostituire i commi da 24-bis *a 24*-quater *con i seguenti:*

«24-*bis*. Le aree ricomprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistiche ricreative di cui all'articolo 01 Legge 4 dicembre 1993 n. 494 ed occupate da manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, ivi comprese le aree occupate da strutture e attrezzature alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del Demanio ed escluse dal demanio marittimo, in quanto non più utilizzate per i pubblici usi del mare, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'economia e finanze. L'inclusione nel decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile.

24-*ter*. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali, a seguito dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma, prosegue, nella fase transitoria, in favore del titolare della concessione demaniale attuale, sino alla piena nuova attribuzione delle aree delle concessioni in oggetto.

24-*quater*. Stante le ragioni di oggettiva trasformazione di queste aree che hanno ormai perso l'originale caratteristica e quelle di pubblico interesse determinate dalla necessità di contribuire efficacemente ad un rapido risanamento dei conti pubblici, le-aree individuate ai sensi del comma 24-*bis* sono cedute con riconoscimento, a favore del concessionario attuale, del diritto di opzione al loro acquisto, da esercitarsi entro 180 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale di cui al successivo comma 24-*quinquies*, nonché il diritto di prelazione per il caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione medesima. In ogni caso e fatto salvo l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turisticoricreativa esistente delle predette aree e strutture. È posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi.

24-*quinquies*. La cessione di cui al comma 3 dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze e dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

24-*sexies*. Le restanti aree facenti parte della medesima concessione di cui al comma 1, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i principi della concorrenza con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante, sulla base di un piano dei servizi senza contenuto economico, al fine di preservare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati.

24-*septies*. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, è riconosciuto dal concessionario subentrante un indennizzo per gli investimenti e i valori commerciali creati i cui criteri saranno definiti con apposito decreto del Ministro dell'Economia e Finanze.

24-*octies*. Le risorse derivanti dalla cessione dei diritti di proprietà delle aree ricadenti al comma 24-*bis* confluiscono, per un valore pari al 50 per cento del totale, in un apposito fondo che dovrà essere utilizzato a garanzia dei mutui contratti per la realizzazione di investimenti nel settore turistico, con caratteristiche e tipologie individuati con successivo Decreto del Ministro delle Infrastrutture in concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dei beni culturali e del turismo».

18.58 testo 2/5

COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, DIVINA, CROSIO, CANDIANI, VOLPI

All'emendamento 18.58 (testo 2), sostituire il comma 24-bis *con il seguente:*

«24-*bis*. all'articolo 11 della legge n. 217 del 15 dicembre 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2 sostituire le parole "entro 15 mesi" con le parole "entro 30 mesi"

b) Sostituire il comma 6 con il seguente:

"6. Si intendono quali imprese turisticobalneari le attività classificate all'articolo 01, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, del decreto-legge n. 400 del 5 ottobre 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494 del 4 dicembre 1993, che si svolgono su beni del demanio marittimo, ovvero le attività di stabilimento balneare, anche quando le strutture sono ubicate su beni diversi dal demanio marittimo. AI fine di promuovere il rilancio delle attività turisticobalneari e la tutela della concorrenza, non possono essere poste limitazioni di orario o di attività, diverse da quelle applicate agli altri esercizi ubicati nel territorio comunale, per le attività accessorie degli stabilimenti balneari, quali le attività ludico-ricreative, l'esercizio di bar e ristoranti e gli intrattenimenti musicali e danzanti, nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2-*quinquies*, del decreto-legge n. 117 del 3 agosto 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 2 ottobre 2007, le attività di intrattenimento musicale e di svago danzante ivi previste non sono soggette a limitazioni nel numero degli eventi, nelle modalità di espletamento e nell'utilizzo degli apparati tecnici ,e impiantistici necessari allo svolgimento delle manifestazioni. Per gli eventi di intrattenimento musicale e danzante si applicano i limiti di rumorosità previsti per le attività a carattere temporaneo stabiliti dalle regioni in attuazione della legge n. 447 del 26 ottobre 1995"».

18.58 testo 2/6

LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI

All'emendamento 18.52 (testo 2), capoverso «24-bis»*, sostituire le parole:* «quindici mesi»*, con le seguenti:* «diciotto mesi».

18.58 testo 2/7

TOMASELLI, FABBRI

All'emendamento 18.58 (testo 2), al comma 24-bis*, sopprimere le parole da:* « e dopo la lettera *g)*» *fino alla fine del comma.*

18.58 testo 2/8

COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, DIVINA, CROSIO, CANDIANI, VOLPI

All'emendamento 18.58 (testo 2), al comma 24-bis *sopprimere le parole da:* «e, dopo la lettera *g)*», *fino alla fine del capoverso.*

18.58 testo 2/9

GASPARRI, BONFRISCO, MILO, CERONI, MANDELLI, MALAN, GIBIINO

All'emendamento 18.58 (testo 2), al comma 24-bis*, sopprimere da:* «e dopo la lettera *g)*», *fino alla fine del comma.*

18.58 testo 2/10

GASPARRI, BONFRISCO, CERONI, MALAN, MANDELLI, MILO

All'emendamento 18.58 (testo 2), all'alinea 24-bis *sostituire la parola:* «la lettera» *con la seguente:* «le lettere» *e sostituire la lettera* «g-bis» *con le seguenti:*

«*h)* individuare i beni del demanio marittimo, i criteri e le modalità per la loro delimitazione e destinazione ad altri usi pubblici nonché i criteri e le modalità di cessione delle zone demaniali sclassificate;

i) individuare criteri per la qualificazione di facile e difficile amovibilità delle opere realizzate sul demanio marittimo;

l) prevedere, in via transitoria e in favore dei concessionari in essere, misure compensative a tutela dei diritti acquisiti lesi con la revisione e il riordino della legislazione».

18.58 testo 2/11

URAS, DE PETRIS

All'emendamento 18.58 (testo 2), dopo il comma 24 bis, *aggiungere il seguente:*

«24-*bis* 1 "Al fine di realizzare interventi per la difesa e la conservazione delle aree demaniali costiere e nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative e sportive, i canoni, determinati ai sensi dell'articolo 03, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, applicabili

alle sole utilizzazioni per finalità turistico ricreative, sono incrementati nella misura del 10 per cento per le concessioni in essere alla data di approvazione della legge di conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e successive modificazioni, che utilizzino manufatti amovili cui alla lettera *e*.5) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, testo unico in materia edilizia. Tale incremento del 10 per cento è da considerarsi tassa di scopo ai fini di garantire i servizi di pulizia della spiaggia nonché la manutenzione e il ripascimento del litorale dell'intera area oggetto di concessione. I concessionari possono mantenere installati i predetti manufatti fino alla scadenza della concessione, che viene prorogata fino al 31 dicembre 2020 senza necessità di nuova istanza, sostituita dall'aumento del canone, di cui al paragrafo precedente, che ne costituisce titolo. I manufatti dovranno comunque essere rimossi alla data di scadenza della concessione, permanendo solo per il periodo di durata della stessa"».

18.58 testo 2/12

URAS, DE PETRIS

All'emendamento 18.58 (testo 2), dopo il comma 24-bis, *aggiungere il seguente:*

«24-*bis* 1. Al fine di fronteggiare il grave stato di crisi del settore turistico balneare e nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative e sportive, i canoni, determinati ai sensi dell'articolo 03, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, applicabili alle sole utilizzazioni per finalità turistico ricreative, sono incrementati nella misura del 5 per cento per le concessioni in essere alla data di approvazione della legge di conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e successive modificazioni, che utilizzino manufatti amovili cui alla lettera *e*.5) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, testo unico in materia edilizia. Tale incremento del 5 per cento è da considerarsi tassa di scopo ai fini di garantire i servizi di pulizia spiaggia e litorali dell'intera area oggetto di concessione. I concessionari possono mantenere installati i predetti manufatti fino alla scadenza della concessione, che viene prorogata fino al 31 dicembre 2020 senza necessità di nuova istanza, sostituita dall'aumento del canone, di cui al paragrafo precedente, che ne costituisce titolo. I manufatti dovranno comunque essere rimossi alla data di scadenza della concessione, permanendo solo per il periodo di durata della stessa».

18.58 testo 2/13

URAS, DE PETRIS

All'emendamento 18.58 (testo 2), dopo il comma 24-bis, *aggiungere il seguente:*

«24-*bis* 1. Al fine di fronteggiare il grave stato di crisi del settore turistico balneare e nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative e sportive, i canoni, determinati ai sensi dell'articolo 03, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, applicabili alle sole utilizzazioni per finalità turistico ricreative, sono incrementati nella misura del 3 per cento per le concessioni in essere alla data di approvazione della legge di conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e successive modificazioni, che utilizzino manufatti amovili cui alla lettera *e*.5) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, testo unico in materia edilizia Tale incremento del 3 per cento è da considerarsi tassa di scopo ai fini di garantire i servizi di pulizia spiaggia e litorali dell'intera area oggetto di concessione. I concessionari possono mantenere installati i predetti manufatti fino alla scadenza della concessione, che viene prorogata fino al 31 dicembre 2020 senza necessità di nuova istanza, sostituita dall'aumento del canone, di cui al paragrafo precedente, che ne costituisce titolo. I manufatti dovranno comunque essere rimossi alla data di scadenza della concessione, permanendo solo per il periodo di durata della stessa».

18.58 testo 2/14

SCIBONA, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 18.52 (testo 2), capoverso «24-*ter*», *apportare le seguenti modificazioni:*

1) alla lettera *a)*, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «70 per cento»;

2) alla lettera *b)*, sostituire le parole: «70 per cento» con le seguenti: «150 per cento».

18.58 testo 2/15

CANDIANI, COMAROLI

All'emendamento 18.58 (testo 2), all'articolo 24-ter *paragrafo* a) *sostituire le parole:* «30 per cento» *con le parole:* «50 per cento».

18.58 testo 2/16

CANDIANI, COMAROLI

All'emendamento 18.58 (testo 2), all'articolo 24-ter, *paragrafo* b) *sostituire le parole:* «9 rate annuali» *con le parole:* «3 rate annuali».

18.58 testo 2/17

CANDIANI, COMAROLI

All'emendamento 18.58 (testo 2), all'articolo 24-ter, *paragrafo* b) *sostituire le parole:* «70 per cento», *con le parole:* «80 per cento».

18.58 testo 2/18

BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, CASTALDI, GIROTTO, CIOFFI

All'emendamento 18.58 (testo 2), sopprimere il comma 24-ter.

Conseguentemente, sopprimere il comma 24-quater.

18.58 (testo 2)

I RELATORI

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-*bis*. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 11 della legge n. 217 del 15 dicembre 2011, le parole "entro quindici mesi", sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta mesi", e, dopo la lettera *g)*, è aggiunta la seguente:

"*g*-bis*)* prevedere, tra i criteri è le modalità di affidamento, la disponibilità ad offrire canoni in misura superiore rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.

24-*ter*. Le pendenze giudiziarie in essere alla data del 30 settembre 2013 concernenti il pagamento in favore dell'Erario statale dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definite a domanda all'ente gestore da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento:

a) diretto in un'unica soluzione, di un importo pari al 30 per cento delle somme dovute;

b) rateizzato fino a un massimo di 9 rate annuali, di un importo pari al 70 per cento delle somme dovute, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore.

24-*quater*. La domanda di definizione, ai sensi del comma 24-*ter*, ove l'istante deve precisare se intende avvalersi delle modalità di pagamento di cui alla lettera *a)* o di quelle di cui alla lettera *b)* del predetto comma, è presentata entro il 31 gennaio 2014. La definizione si perfeziona con il versamento, entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda di definizione, dell'intero importo dovuto; in caso di versamento rateizzato, entro il predetto termine deve essere versata la prima rata, la definizione resta sospesa sino al completo versamento delle ulteriori rate ed il mancato pagamento di una di queste, entro 60 giorni dalla scadenza, comporta la decadenza dal beneficio.».

18.2000/1

DIVINA, COMAROLI, BITONCI, CANDIANI

Al comma 24-bis *sostituire le parole:* «31 ottobre 20013»*, con le seguenti:* «fino alla data di entrata in vigore della presente legge».

18.2000/2

DE PETRIS, URAS

All'emendamento 18.2000, capoverso 24-bis, *dopo le parole:* «senza corrispondere interessi» *inserire*

le seguenti: «e more».

18.2000/3

DIVINA, COMAROLI, BITONCI

Al comma 24-bis, *alla lettera* a), *dopo le parole:* «iscritto a ruolo», *inserire le seguenti:* «al netto delle sanzioni».

18.2000/4

MOLINARI, BULGARELLI, VACCIANO, LEZZI, MANGILI, BERTOROTTA

All'emendamento 18.2000, al comma 24-bis, *sopprimere la lettera* b).

Conseguentemente, dopo il comma 24-sexies, *aggiungere il seguente:*

«24-*septies.* Al comma 4, dell'articolo 3-*quinques* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n. 44, aggiungere in fine il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2014 i contributi annuali per l'utilizzo delle frequenze televisive nazionali non possono essere inferiori al 2 per cento del fatturato per emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale"».

18.2000/5

MOLINARI, BULGARELLI, VACCIANO, LEZZI, MANGILI, BERTOROTTA

All'emendamento 18.2000, al comma 24-bis, *sopprimere la lettera* b).

Conseguentemente, dopo il comma 24-bis, aggiungere il seguente:

«24-*ter.* Quota parte delle entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 24-*bis*, sono destinate al pagamento delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112».

18.2000/6

DE PETRIS, URAS

All'emendamento 18.2000, capoverso 24-bis *sopprimere la lettera* b).

18.2000/7

MOLINARI, VACCIANO, CIOFFI, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BERTOROTTA

All'emendamento 18.2000, dopo il comma 24-bis, *inserire il seguente:*

«24-*ter.* Non possono estinguere il debito ai sensi del comma 24-*bis*, i soggetti che abbiano riportato condanna definitiva per reati fiscali o tributari».

18.2000/8

SACCONI, CHIAVAROLI

All'emendamento 18.2000, aggiungere in fine: «conseguentemente: "Il contributo di cui alrarticolo 33, comma 35 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è fissato in favore dell'I.R.F.A., Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMll.. Onlus, nella misura di euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Ai maggiori oneri di cui al precedente periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.)"».

18.2000

I RELATORI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«24-*bis*. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, e affidati agli agenti della riscossione fino al 3l ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere interessi e con il pagamento:

a) di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero quello residuo;

b) delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

24-*ter*. Entro il 30 maggio 2014, gli agenti della riscossione informano, mediante posta ordinaria, i debitori di cui al comma 24-*bis* che, entro il 30 giugno 2014, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 24-*bis*, versando

contestualmente almeno il 50 per cento delle somme di cui al medesimo comma 24-*bis*. il residuo importo è versato entro il 16 settembre 2014.

24-*quater*. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi e ai tributi costituenti risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, della decisione del Consiglio n. 2000/597/CE, Euratom del 29 settembre 2000, quelle dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti.

24-*quinquies*. La definizione di cui al comma 24-*bis* si perfeziona con l'integrale versamento di cui ai commi 24-*bis* e 24-*ter*. In tal caso, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato delle somme residue e contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali degli enti i crediti corrispondenti alle quote discaricate.

24-*sexies*. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze è approvato il modello dell'atto di cui al comma 24-*ter* e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento in tesoreria da parte degli agenti della riscossione, di rendicontazione delle somme riscosse e di invio dei relativi flussi informativi.».

19.0.1000/126a

I RELATORI

All'articolo 23, comma 6, aggiungere, infine, il seguente periodo:

"per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'aliquota di cui al comma 5 è elevata al 30 per cento".

Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 27, aggiungere il seguente: "27-*bis*. Il fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto per l'anno 2014 di 237,9 milioni di euro ed è incrementato per l'anno 2015 di 100,7 milioni di euro.

19.0.1000/1

BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, MILO, MALAN, GIBIINO

All'emendamento 19.0.1000, sopprimere gli articoli 19, 20, 21 e 22, nonché all'articolo 24, comma 1, lettera c), *numero 4), le parole:* «e dell'istituzione della TASI».

19.0.1000/2

BONFRISCO, CERONI, GIBIINO, MALAN, MANDELLI, MILO

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 19, comma 1, sopprimere le parole: «di natura patrimoniale».

19.0.1000/3

COMAROLI, BITONCI, BELLOT, BISINELLA

All'emenedamento 9.0.1000, all'articolo 19, è infine aggiunto il seguente comma:

«2-*bis.* Per l'anno 2013, la maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è rideterminata nella misura di 0,15 euro per metro quadrato».

Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione e stimati in 500 milioni di euro, si provvede come segue: «Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della RepUbblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis)* a *c-quinquies)* del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 27 per cento».

19.0.1000/4

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, BULGARELLI

All'emendamento 19.0.1000, capoverso «Art. 20», apportare le seguenti modificazioni:

«*a)* al comma 1, il primo periodo è sostituito con il seguente: "Il presupposto della TARI è la produzione di rifiuti urbani";

b) al comma 2 il primo periodo è sostituito con il seguente: "La TARI è dovuta da chiunque produca rifiuti urbani";

c) al comma 2, sopprimere il secondo periodo;

d) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "in misura corrispondente alla quantità dei rifiuti conferita allo smaltimento finale";

e) al comma 4, primo periodo sostituire le parole: "i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclnsive ai singoli possessori o detentori" con le seguenti: "da quantità di rifiuti urbani prodotta e destinata allo smaltimento finale";

f) sopprimere il comma 5;

g) al comma 6, primo periodo le parole: "superfici dichiarate o» sono sostituite dalle seguenti: "quantità di rifiuti destinati allo smaltimento finale";

h) al comma 6, secoudo periodo, sostituire la parola: "superficie" con la seguente: "quantità" e sopprimere dalle parole: "pari" a: "catastale" incluse;

i) al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole da: "pari" a: "catastale";

j) al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: "23 marzo 1998, n. 138," con le seguenti: "27 aprile 1999, n. 158,";

k) sopprimere il comma 7;

l) al comma 8 parola: "superficie" è sostituita con la seguente: "quantità" e la parola: "calpestabile" con le seguenti: "effettivamente prodotte o desumibili dalle quantità medie dei rifiuti indifferenziati prodotte a livello comunale";

m) al comma 9 la parola: "superficie" è sostituita dalla seguente: "quantità";

n) al comma 9 le parole: "di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e prevalente" sono sostituite dalle seguenti: "dei";

o) al comma 11 le parole: "tiene conto dei" sono sostituite dalle seguenti: "applicano i" e, in fine, aggiungere le parole: "in particolare quanto stabilito agli articoli 4, 5 e 6";

p) al comma 12 al primo periodo sostituire le parole: "prodotti per unità di superficie" con le seguenti: "dedotti dai quantitativi medi prodotti a livello comunale";

q) al comma 12, al secondo periodo sostituire la parola: "superficie" con la seguente: "peso";

r) il comma 16 è sostituito dal seguente: "16. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta si applica quanto disposto al comma 15.";

s) al comma 21, primo periodo, sopprimere le parole: "con o senza autorizzazione";

t) al comma 21, secondo periodo, sostituire le parole: "183 giorni" con le seguenti: "60 giorni";

u) al comma 22, dopo la parola: "tariffaria" aggiungere le seguenti: "di cui al precedente comma 21" e dopo la parola: "annuale" aggiungere la seguente: "media";

v) dopo il comma 22, inserire i seguenti:

"22-*bis.* Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono senza autorizzazione locali o aree pubbliche o di uso pubblico per periodi superiori a 183 giorni i comuni applicano una TARI determinata in base alla tariffa annuale maggiorata almeno del 100 per cento.

22-*ter.* Il comune può decidere di non applicare la maggiorazione di cui al comma 21-*bis* nel caso in cui le attività svolte siano riconosciute di utilità sociale.";

aa) al comma 25, secondo periodo, le parole: "alla superficie dei locali ed aree" sono sostituite dalle seguenti: "quantità di rifiuti destinati allo smaltimento finale";

bb) al comma 26 le parole: "sono stabiliti" vengono sostituite dalle parole: "sono aggiornati" e dopo la parola: "criteri" vengono aggiunte le seguenti: "le modalità, e le tecnologie";

cc) il comma 27 è soppresso».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il sguente:

«7-*bis.* Il comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 3 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003. n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando uu'aliquota pari al 15 per cento"».

19.0.1000/5

BERTOROTTA, MOLINARI

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 20 ivi richiamato, al comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: «aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili non operative,» *aggiungere le seguenti:* «anche se servite da autonomi servizi di fognatura, di energia elettrica o di gas,».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, fatta eccezione per le spese riferite all'università, alla ricerca e all'ambiente».

19.0.1000/6

URAS, DE PETRIS

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 20 dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Nel quadro della legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dal 2014 per costituire a livello comunale, di concerto con l'Agenzia delle entrate, *task force* antievasione per l'accertamento e il recupero di tributi locali evasi».

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

"37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 150 milioni di euro a decorrere dal 2014».

19.0.1000/7

NUGNES, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 19.0.1000, capoverso «Art. 20»*, sopprimere il comma 11.*

Conseguentemente, al comma 12, primo periodo, sopprimere le parole da: «in alternativa» *fino a:* «comma 11 e», *e sostituire la parola:* «può» *con la seguente:* «deve».

19.0.1000/8

URAS, DE PETRIS

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 20, al comma 12 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché i contribuenti si trovino al di sopra di una prefissata soglia di reddito equivalente ISEE».

19.0.1000/9

COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 20, comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle more della revisione del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione degli anzidetti coefficienti, il comune può prevedere ai fini della graduazione delle tariffe l'adozione di valori per ciascuno dei parametri minimi e massimi indicati dal citato DPR 158, Allegato 1, tabelle 2, 3, 3b, 4a e 4b, rispettivamente diminuiti o aumentati entro la misura massima del 30%. Il comune valuta autonomamente la possibilità di applicare o meno i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo Allegato 1».

19.0.1000/10

BONFRISCO, CERONI, MALAN, MANDELLI, MILO, GIBIINO

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 20 sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. Entro il 30 giugno 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero degli affari regionali, sentita la Conferenza unificata, definisce i costi e i fabbisogni standard da utilizzare ai fini dell'applicazione della TARl. I comuni definiscono un percorso di adeguamento entro e non oltre il 2016 al costo *standard* come sopra definito. In caso di mancata adozione del percorso di adeguamento, il costo del servizio da imputare ai fini del calcolo della TARI è ridotto del 10 per cento rispetto a quello a consuntivo del 2013».

19.0.1000/11

COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CROSIO, DIVINA, CANDIANI, VOLPI

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 20, al comma 13, sostituire la parola: «2016» *con la parola:*

«2015».

19.0.1000/12

URAS, DE PETRIS

All'emendamento 19.0.1 000, all'articolo 20, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. I comuni che sono in corso di adeguamento dell'appalto rifiuti, calcolano la TARI per l'annualità 2014 commisurando il costo all'appalto in essere».

19.0.1000/13

DE PETRIS, URAS

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 20, sostituire il comma 18 con il seguente:

«18. Al fine di incentivare la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche nei comuni in cui tale raccolta è superiore al 70 per cento la Tari è dovuta in misura massima del 20 per cento della tariffa, in alternativa il contribuente potrà utilizzare l'importo pagato ai fini delle detrazioni di cui all'articolo 15 del TUIR senza alcuna franchigia».

19.0.1000/14

COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, DIVINA, CROSIO, CANDIANI, VOLPI

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 20, comma 18, sostituire le parole: «riferibili alle utenze domestiche» *con le seguenti:* «per tutte le utenze».

19.0.1000/15

I RELATORI

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 20, alla lettera d), *dopo le parole:* «all'estero» *aggiungere le seguenti:* «o iscritti all'AIRE».

Conseguentemente:

all'articolo 21, comma 9, alla lettera d), *dopo lo parola:* «all'estero» *aggiungere le seguenti:* «o iscritti all'AIRE»;

all'articolo 24, comma 1, alla lettera a), *dopo le parole:* «abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare» *inserire le seguenti:* «o iscritti all'AIRE».

19.0.1000/16

VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, PEPE, LEZZI

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 20 ivi richiamato, al comma 19, dopo la lettera d), *aggiungere le seguenti:*

«*d*-bis) abitazioni occupate da soggetti inabili, invalidi o non autosufficienti;

d-ter) abitazioni occupate da soggetti anziani ultrasettantacinquenni;«.

Conseguentemente, dopo il comma 19 aggiungere il seguente:

«19-*bis*. All'onere derivante dalle lettere *d*-bis) e *d*-ter) del comma 19, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate previste dal comma 28-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni. di bilancio».

Conseguentemente ancora, dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-*bis*. All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7-*bis*. Il comma 1, dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

'1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando l'aliquota pari al 15 per cento">>.

19.0.1000/17

STEFANO, DE PETRIS, URAS

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 20, al comma 19, lettera e), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nonché destinati all'agriturismo».

19.0.1000/18

COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CROSIO, DIVINA, CANDIANI, VOLPI

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 20, al comma 19, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*g)* unità immobiliare posseduta da coppia di coniugi con età anagrafica di entrambi superiore ai 70 anni, ed ISEE non superiore a 20.000 euro annui».

19.0.1000/19

COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CROSIO, DIVINA, CANDIANI, VOLPI

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 20, al comma 19, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*g)* abitazione principale posseduta da disabili non autosufficienti o, in alternativa dai nuclei familiari di cui facciano parte gli stessi disabili, con ISEE non superiore a 20.000 euro annui».

19.0.1000/20

COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CROSIO, DIVINA, CANDIANI, VOLPI

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 20, al comma 19, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*g)* unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata».

19.0.1000/21

BITONCI, COMAROLI

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 20, comma 20, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo regolamento, il Comune definisce altresì sistemi premiali ed incentivanti per i cittadini ed i condomini al fine di implementare lo raccolta differenziata».

19.0.1000/22

COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 20, al comma 19, aggiungere il seguente periodo: <<Le modalità di applicazione di tale riduzione sono stabilite dal regolamento comunale della Tari».

19.0.1000/23

NUGNES, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 19.0.1000, capoverso <<Art. 20>>, sopprimere il comma 23.

19.0.1000/24

COMAROLI, BITONCI, DIVINA, ARRIGONI, CROSIO, CANDIANI, BELLOT

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 20, dopo il comma 26 aggiungere i seguenti:

«26-*bis*. I comuni riscuotono il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui al comma 25 contestualmente alla TARI di cui all'articolo 19 e devono riversare quanto riscosso nel conto di tesoreria di ciascuna Provincia destinataria in quattro rate trimestrali entro i mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio. Ciascun versamento deve comprendere tutti gli importi riscossi, nonchè le quote di tributo provinciale incassate in relazione all'attività di accertamento esperita dai comuni ai fini della riscossione di imposte, tariffe e tributi relativi ad anni precedenti che costituiscono base imponibile per il computo del suddetto tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.

26-*ter.* Al comune spetta una commissione, posta a carico della Provincia impositrice del tributo ambientale, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse e riversate alla Provincia, senza importi minimi e massimi; nessuna commissione è dovuta per attività o spese sostenute ai fini del rimborso o del recupero (anche in contenzioso) del tributo provinciale; il Comune trattiene direttamente la commissione in sede di effettuazione di ciascun versamento trimestrale. Al fine di consentire alla Provincia il riscontro sui versamenti ricevuti, il Comune deve compilare e inviare alla Provincia, contestualmente all'effettuazione dei singoli versamenti trimestrali un prospetto, sottoscritto dal funzionario responsabile, contenente le informazioni di dettaglio relative al versamento effettuato, con separata evidenza delle commissioni trattenute e dei versamenti rcla1ivi ad annualità. precedenti, ed eventuali rettifiche degli importi.

26-*quater*. Il Comune, ai fini della riscossione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, presenta alla Provincia entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il proprio rendiconto di gestione

relativo all'anno precedente, al fine di consentire la parificazione generale delle somme riversate alla Provincia a titolo di tributo ambientale per l'anno precedente.

26-*quinquies*. Le disposizioni dei commi 25-*bis*, 25-*ter* e 25-*quater* si applicano, per quanto compatibili, anche agli eventuali soggetti terzi che per effetto delle scelte organizzative comunali risultino affidatari del servizio di gestione e/o riscossione del tributo di cui al presente articolo e dei conseguenti obblighi inerenti il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente».

19.0.1000/25

ARRIGONI, BITONCI, COMAROLI, BELLOT, CROSIO, DIVINA, CANDIANI, VOLPI

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 20, al comma 27, sostituire le parole: «sentita la» *con le parole:* «d'intesa con la».

19.0.1000/26

NUGNES, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 19.0.1000, capoverso, articolo 20, al comma 27, dopo la parola: «criteri» *inserire la seguente:* «uniformi».

19.0.1000/27

NUGNES, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 19.0.1000, capoverso, articolo 20, sostituire il comma 28 con il seguente:

«28. I comuni devono adeguarsi entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge alla tariffa puntuale definita secondo i criteri uniformi stabiliti dal regolamento di cui al comma 27».

19.0.1000/28

BONFRISCO, CERONI, GIBIINO, MALAN, MANDELLI, MILO

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 20, aggiungere in fine il seguente comma:

«28-*bis*. I Comuni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, assicurano la presenza, negli organi amministrativi di gestione della TARI, di una adeguata rappresentanza della proprietà edilizia e dei conduttori».

19.0.1000/29

CROSIO, COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 21, comma 2, dopo le parole: «detenute o occupate in via esclusiva» *aggiungere le seguenti parole:* «nonché i fabbricati costruiti, o oggetto di interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *f)*, del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinati dall'impresa costruttrice, o ristrutturatrice, alla vendita, fintanto che permanga tate destinazione e non siano in ogni caso locati e le aree edificabili iscritte civilisticamente tra le Rimanenze', ai sensi dell'articolo 2424 del codice civile».

Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla presente legge, ridurre proporzionalmente gli imparo relativi a tutte le rubriche fino a concorrenza dell'onere complessivo di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

19.0.1000/30

BONFRISCO, CERONI, GIBIINO, MANDELLI, MALAN, MILO

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 21, comma 2, dopo le parole: «detenute o occupate in via esclusiva» *aggiungere te seguenti parole:* «, nonché i fabbricati costruiti, o oggetto di interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *f)*, del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinati dall'impresa costruttrice, o ristrutturatrice, alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e le aree edificabili iscritte civilisticamente tra le "Rimanenze", ai sensi dell'articolo 2424 del codice civile».

19.0.1000/32

BONFRISCO, CERONI, GIBIINO, MALAN, MANDELLI, MILO

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 21, comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«ridotta del venti per cento».

19.0.1000/33

BONFRISCO, CERONI, MALAN, MANDELLI, MILO, GIBIINO

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 21 al comma 7, le parole: «è pari all'un per mille» *sono sostituite dalle seguenti:* «è definita tenendo conto dei costi e dei fabbisogni standard dei servizi indivisibili sulla base di quanto stabilità al comma 10-*bis*».

Conseguentemente, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-*bis*: entro il 30 giugno 2014 il Ministero dell'economia e della finanze, di concerto con il Ministero degli affari regionali, sentita la Conferenza unificata, definisce i costi e i fabbisogni standard da utilizzare ai fini dell'applicazione della TASI. I Comuni definiscono un percorso di adeguamento entro e non oltre il 2016 al costo standard come sopra definito. In caso di mancata adozione del percorso di adeguamento, il costo del servizio da imputare ai fini del calcolo della TASI è ridotto del 10 per cento rispetto a quello a consuntivo del 2013».

19.0.1000/34

URAS, DE PETRIS

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 21, al comma 7, sostituire le parole: «è pari all'1 per mille» *con le seguenti:* «è a discrezione dei Comuni che, con deliberazione del Consiglio comunale, possono scegliere in un intervallo tra lo 0 e il 3 per mille a cui va aggiunta una. detrazione di 100 euro a unità immobiliare ai quali si aggiungono 50 euro per ogni figlio residente al di sotto dei 26 anni inserito nel nucleo familiare».

19.0.1000/35

URAS, DE PETRIS

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 21, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Per ciò che concerne le abitazioni principali, è prevista una detrazione di euro 200 a unità immobiliare purché il reddito ISEE equivalente del nucleo familiare in cui è inserito il possessore o il detentore del fabbricato sia inferiore a 10.000 mila euro».

Conseguentemente, all'articolo 17, comma 7 aggiungere i seguenti: «7-*bis*». *All'articolo 2, comma 6, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole:* «del 20 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «del 25 per cento».

19.0.1000/36

BONFRISCO, CERONI, GIBIINO, MALAN, MANDELLI, MILO

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 21, comma 8, sostituire le parole: «consentire» *fino a:* «10.6 per mille» *con le seguenti:* «fissata al 9,6 per mille».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 137, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso.

19.0.1000/37

BONFRISCO, CERONI, MALAN, MANDELLI, MILO, GIBIINO

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 21, comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «2,5 per mille» *con le seguenti:* «1 per mille».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 1, comma 137, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

19.0.1000/38

COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, DIVINA, CROSIO, CANDIANI, VOLPI

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 21, comma 9, alinea, sostituire le parole: «può prevedere» *con la seguente:* «prevede».

19.0.1000/39

VACCIANO, MOLINARI, LEZZI, BULGARELLI, BERTOROTTA, MANGILI

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 21 ivi richiamato, al comma 9, sostituire le parole: «può prevedere» *con la seguente:* «prevede».

19.0.1000/40

COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, DIVINA, CROSIO, CANDIANI, VOLPI

All'articolo 21, comma 9, alla lettera a) *premettere la seguente:*

«*0a)* abitazioni nelle quali risiedano famiglie composte da genitori italiani o comunitari che abbiano 3 o più figli minori conviventi».

19.0.1000/41

COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, DIVINA, CROSIO, CANDIANI, VOLPI

All'articolo 21, comma 9, alla lettera a) *premettere la seguente:*

«*0a)* abitazioni nelle quali risiedano famiglie con un componente affetto da disabilità».

19.0.1000/42

COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, DIVINA, CROSIO, CANDIANI, VOLPI

All'articolo 21, comma 9, alla lettera a) *premettere la seguente:*

«*0a)* abitazioni nelle quali risiedano famiglie con almeno un componente con più di 70 anni di età».

19.0.1000/43

COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, DIVINA, CROSIO, CANDIANI, VOLPI

All'articolo 21, comma 9, alla lettera a) *premettere la seguente:*

«*0a)* abitazioni nelle quali risiedano giovani coppie sposate di cui almeno un componente sia cittadino italiano o comunitario con meno di 25 anni di età».

19.0.1000/44

COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, DIVINA, CROSIO, CANDIANI, VOLPI

All'articolo 21, comma 9, alla lettera a) *premettere la seguente:*

«*0a)* abitazioni che costituiscano l'unico immobile di proprietà di soggetti soggiornanti in case di cura o di riposo».

19.0.1000/45

COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, DIVINA, CROSIO, CANDIANI, VOLPI

All'articolo 21, comma 9, alla lettera a) premettere la seguente:

«*0a)* abitazioni nella quale risieda una persona non autosufficiente».

19.0.1000/46

COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, DIVINA, CROSIO, CANDIANI, VOLPI

All'articolo 21, comma 9, alla lettera a) *premettere la seguente:*

«*0a)* abitazioni concesse in comodalo d'uso gratuito a familiari fino al primo grado di parentela e da questi utilizzata a titolo di abitazione principale».

19.0.1000/47

VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, PEPE, LEZZI

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 21 ivi richiamato, al comma 9, dopo la lettera d), *aggiungere le seguenti:*

«d-*bis*.) abitazioni occupate da soggetti inabili, invalidi o non autosufficienti;

d-*ter*) abitazioni occupate da soggetti anziani ultrasettantacinquenni;».

Conseguentemente, dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

«10-*bis*. All'onere derivante dalle lettere d-*bis*) e d-*ter*) del comma 8, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate previste dal comma 10-*ter)*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

10-*ter*. All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta applicando un'aliquota pari al 15 per cento"».

19.0.1000/48

GAETTI, DONNO, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 21 ivi richiamato, al comma 9, dopo la lettera f) *aggiungere la seguente:*

«f-*bis)* terreni agricoli».

Conseguentemente, dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-*bis*. All'onere derivante dalle lettere d-*bis) e d-ter)* del comma 8, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate previste dal comma 10-*ter*. il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

10-*ter*. All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento"».

19.0.1000/49

COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CROSIO, DIVINA, CANDIANI, VOLPI

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 21, al comma 9, aggiungere infine la seguente lettera:

«*g)* unità immobiliare posseduta da coppia di coniugi con età anagrafica di entrambi superiore ai 70 anni, ed ISEE non superiore a 20.000 euro annui».

19.0.1000/50

COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CROSIO, DIVINA, CANDIANI, VOLPI

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 21, al comma 9, aggiungere infine la seguente lettera:

«*g)* abitazione principale posseduta da disabili non autosufficienti o, in alternativa dai nuclei familiari di cui facciano parte gli stessi disabili, con ISEE non superiore a 20.000 euro annui».

19.0.1000/51

COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CROSIO, DIVINA, CANDIANI, VOLPI

All'emendamento 19. 0.1000, all'articolo 21, al comma 9, aggiungere infine la seguente lettera:

«*g)* unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono fa residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata».

19.0.1000/52

URAS, DE PETRIS

All'emendamento 19.0.1000 all'articolo 21, sopprimere il comma 10.

19.0.1000/53

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

All'emendamento 19.0.1000, sostituire il comma 10 dell'articolo 21 con il seguente:

«10. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono responsabili in solido al pagamento della TASI. Al pagamento provvede il titolare del diritto reale, che si rivale sull'occupante per la parte da questi dovuta. n comune stabilisce nel proprio regolamento la parte della TASI dovuta dall'occupante, compresa fra il 10 e 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 7 e 8».

19.0.1000/54

URAS, DE PETRIS

All'emendamento 19.0.1000, articolo 21, comma 10 sostituire le parole: «l'occupante versa la TASI nella misura, stabilità dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare» *con le seguenti*: «L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare».

19.0.1000/55

URAS, DE PETRIS

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 21, al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Qualora il nucleo occupante sia composto da una famiglia monoreddito fino al 15.000 euro annui o da un solo reddito. di pensione che non supera i 10.000 euro annui, la quota a carico dell'occupante sarà assorbita da quella del locatore».

19.0.1000/56

ARRIGONI, BITONCI, COMAROLI, BELLOT, CROSIO, DIVINA, CANDIANI, VOLPI

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 21, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

«10-*bis*. Dal tributo sui servizi indivisibili dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per l'anno 2014, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a venti sei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta,. nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, la disposizione opera nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2014>>.

Conseguentemente, è soppressa la lettera a) *del comma 1 dell'articolo 24.*

19.0.1000/57

URAS, DE PETRIS

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 21, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-*bis*. Sono previste detrazioni per i nuclei familiari con reddito ISEE inferiore ai 10.000 euro pari:

a. 150 euro a unità immobiliare;

b. 50 euro ogni figlio residente di età inferiore al 26 anni;

c. 100 euro per ogni portatore di handicap convivente».

Conseguentemente all'articolo 17, comma 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, le parole: "del 20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "del 25 per cento"».

19.0.1000/58

URAS, DE PETRIS

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 21, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-*bis* Sono previste detrazioni per i nuclei familiari con reddito ISEE inferiore ai 10.000 euro pari a:

a. 150 euro a unità immobiliare;

b. 50 euro per ogni figlio convivente di età inferiore ai 26 anni.

Non sono dovute imposte inferiori ai 50 euro.>>.

Conseguentemente all'articolo 17, comma 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito, con modificazioni dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, le parole: "del 20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "del 25 per cento"».

19.0.1000/59

URAS, DE PETRIS

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 21, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-*bis* È prevista una detrazione di 200 euro per unità immobiliare ai nuclei familiari i cui componenti non abbiano ulteriori proprietà immobiliari».

Conseguentemente all'articolo 17, comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 138 del 14 settembre 2011, le parole: "del 20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "del 25 per cento"».

19.0.1000/60

URAS, DE PETRIS

*All'emendamento 19.0.1000, dopo l'**articolo 21**, aggiungere il seguente:*

«Art. 21-*bis*.

Ai comuni è consentito entro il 31 gennaio 2014, in deroga all'articolo 172 del TUEL di approvare i propri bilanci di previsione allegando, a luogo della deliberazione del consiglio comunale in merito alle tariffe TARI e TASI. un monte finanziario complessivo pari al gettito 2013 previsto dall'ente per IMU e IUC».

19.0.1000/61

URAS, DE PETRIS

*All'emendamento 19.0.1000, dopo l'**articolo 21**, aggiungere il seguente:*

«Art. 21-*bis*.

Ai comuni è consentito entro il 31 gennaio 2014, in deroga all'articolo 172 del TUEL di approvare i propri bilanci di previsione allegando al bilancio soltanto il saldo complessivo della TRISE e riservandosi di deliberare in Consiglio comunale in merito alle tariffe non oltre il 31 maggio 2014>>.

19.0.1000/62

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, CATALFO, SERRA, GIROTTO, BERTOROTTA

All'emendamento dei relatori 19.0.1000, all'articolo 22 ivi richiamato, al comma 1, lettera a)*, al numero 4) sopprimere la parola:* «eventuali».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, fatta eccezione per le spese riferite all'Università, alla Ricerca e all'ambiente».

19.0.1000/63

COMAROLI, BITONCI

All'emenedamento 9.0.1000, all'articolo 22, comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera a)*, numero 4), le parole:* «tengano conto»*, sono sostituite dalle seguenti:* «possano considerare»;

alla lettera b)*, numero 1), le parole:* «tengano conto»*, sono sostituite dalle seguenti:* «possano considerare».

19.0.1000/64

MILO, BONFRISCO, CERONI, MANDELLI, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, FLORIS, GIBIINO

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 22 al comma 1 lettera a)*, numero 4 alla fine del periodo aggiungere il seguente:* «È comunque garantita una somma di esenzione per i titolari di reddito fino a 12.000 euro annui».

Conseguentemente alla lettera b) *numero 2 alla fine del periodo aggiungere il seguente:* «È comunque garantita una somma di esenzione per i titolari di reddito fino a 12.000 euro annui».

19.0.1000/65

BONFRISCO, CERONI, MALAN, MANDELLI, MILO, GIBIINO

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 22 al comma 1 lettera a) *numero 4 alla fine del periodo aggiungere il seguente:* «È comunque garantita una somma di esenzione per i titolari di reddito fino a

12.000 euro annui».

Conseguentemente alla lettera b) *numero 2 alla fine del periodo aggiungere il seguente:* «È comunque garantita una somma di esenzione per i titolari di reddito fino a 12.000 euro annui».

19.0.1000/66

URAS, DE PETRIS

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 22, al comma 1, lettera a)*, dopo il punto 5 aggiungere il seguente:*

«5-*bis)* l'individuazione di una soglia minima di reddito ISEE e di valore catastale dell'immobile in possesso del nucleo familiare al di sotto dei quali non sia dovuto il tributo».

19.0.1000/67

COMAROLI, BITONCI

All'emenedamento 9.0.1000, all'articolo 22 al comma 1, lett b)*, sopprimere il punto 2).*

Conseguentemente all'articolo 22 al comma 2 le parole da «in conformità» *fino a* «del comma 1 e», *sono sostituite con le seguenti:* «che».

19.0.1000/68

URAS, DE PETRIS

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 22, al comma 1, lettera b) *dopo il punto 2 aggiungere il seguente:*

«2-*bis)* l'individuazione di una soglia minima di reddito ISEE e di valore catastale dell'immobile in possesso del nucleo familiare al di sotto dei quale non sia dovuto il tributo».

19.0.1000/69

URAS, DE PETRIS

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 22, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. I comuni che nel 2013 hanno applicato aliquote massime IMU, aliquota base del 10,6 per mille e 6 per mille per l'abitazione principale, sono obbligati, contestualmente all'approvazione del regolamento TASI alla rimodulazione al ribasso di un punto delle aliquote IMU».

19.0.1000/70

URAS, DE PETRIS

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 22, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni: sostituire le parole: «le tariffe della TARI» *con le seguenti:* «il monte finanziario complessivo del tributo TARI».

19.0.1000/71

COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 22, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il comune, con il regolamento del tributo, può stabilire modelli e modalità di presentazione della dichiarazione differenziate con riferimento alla Tari e alla Tasi».

19.0.1000/72

URAS, DE PETRIS

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 22, al comma 4, dopo le parole: «redatta su modello messo a disposizione dal comune» *aggiungere le seguenti*: «o attraverso una procedura di autoliquidazione».

19.0.1000/73

URAS, DE PETRIS

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 22, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* Ai fini dell'individuazione dell'evasione fiscale i comuni sono tenuti alla creazione di una banca dati TRISE che sostituisca e omogeneizzi le banche dati di contribuenti IMU e IUC già in possesso dell'ente».

19.0.1000/74

CERONI

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 22, comma 7, primo periodo, dopo la parola: «interbancari»

aggiungere le seguenti: «e postali».

19.0.1000/75

COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 22, comma 7, sostituire gli ultimi tre periodi con i seguenti: «Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla Taci e alla Tasi. È comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno».

19.0.1000/76

COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 22, al comma 7, sostituire le parole: «in quattro rate trimestrali, scadenti entro il 16 giugno ed il 16 dicembre».

19.0.1000/77

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Sopprimere il comma 8.

19.0.1000/78

BITONCI, COMAROLI, ARRIGONI, BELLOT, CROSIO, DIVINA, CANDIANI, VOLPI

All'emendamento 19. 0.1000, all'articolo 22, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

«9-*bis*. L'aliquota base della IUC di cui al comma precedente è raddoppiata per gli immobili privi di dichiarazioni di accatastamento. La disposizione opera a decorrere dall'esercizio finanziario nel quale viene riconosciuto il mancato accatastamento da parte degli organi comunali preposti, ovvero dell'Agenzia del territorio degli immobili;

9-*ter*. La disposizione di cui alla lettera precedente opera per un numero di esercizi finanziari definito dal Comune con apposita deliberazione di Consiglio. Il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui alla lettera precedente è assicurato interamente al Comune ove si trova l'immobile non censito, ed è utilizzato prioritariamente dall'ente per rimodulare l'imposizione fiscale immobiliare a carico:

a. della unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b. della unità immobiliare ove risiedono disabili non autosufficienti o, in alternativa nuclei familiari di cui facciano parte gli stessi disabili, purché con ISEE non superiore a 20.000 euro annui;

c. degli immobili strumentali.

9-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 9-*bis* e 9-*ter* integrano quanto previsto dall'articolo 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni.».

19.0.1000/79

COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 19. 0.1000, all'articolo 22, sostituire il comma 10 con i seguenti:

«10. In considerazione delle finalità della TARI in ordine al finanziamento degli oneri derivanti dal servizio di gestione dei rifiuti, i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare le attività di gestione della riscossione della TARI o della tariffa di cui al comma 27 dell'articolo 20, eventualmente comprensive dell'accertamento, ai soggetti ai quali è affidato il servizio di gestione dei rifiuti.

10-*bis*. La gestione dell'accertamento e della riscossione del TRISE, anche nel caso di adozione della tariffa di cui al comma 27 dell'articolo 20 e ferma restando la facoltà di cui al comma 10, può essere affidata, anche disgiuntamente, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ovvero della tassa smaltimento rifiuti nei casi di adozione della facoltà di cui al comma 4-*quater*, ultimo periodo, dell'articolo 5 del decreto-legge n. 102 del 2013. L'affidamento può proseguire fino alla scadenza del contratto in essere, previa eventuale rinegoziazione dei servizi resi e

delle condizioni economiche e può riguardare anche disgiuntamente le componenti TARI e TASI».

19.0.1000/80

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

All'emendamento 19. 0.1000, all'articolo 22, sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, possono affidare, per lo durata del contratto in essere e previa rinegoziazione delle condizioni contrattuali, la gestione dell'accertamento e della riscossione del TRISE, anche nel caso di adozione della tariffa di cui al comma 27 dell'articolo 20, ai soggetti già affidatari del servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, comunque denominato».

19.0.1000/81

ARRIGONI, BITONCI, COMAROLI, BELLOT, CROSIO, DIVINA, CANDIANI, VOLPI

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 22, al comma 10, dopo le parole: «riscossione della IUC», *aggiungere le seguenti:* «per la sola componente della TARI».

19.0.1000/82

MOLINARI, VACCIANO, PEPE, BOTTICI, BULGARELLI

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 22 ivi richiamato, al comma 12 dopo le parole: «questionari al contribuente» *aggiungere le seguenti:* «con modalità che ne accertino la ricezione».

19.0.1000/83

MOLINARI, VACCIANO, PEPE, BOTTICI, BULGARELLI

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 22 ivi richiamato, al comma 17, dopo le parole: «sessanta giorni dalla notifica dello stesso» *aggiungere le seguenti:* «ove sia provata l'avvenuta ricezione della sua notifica con raccomandata A/r o a mezzo messo comunale o posta certificata,».

19.0.1000/84

BONFRISCO, CERONI, GIBIINO, MALAN, MANDELLI, MILO

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 22, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«25-*bis*. È istituito, a decorrere dal 2015, in sostituzione della Tasi, un tributo suddiviso nell'ambito, rispettivamente, degli utilizzatori e dei proprietari, sulla base di parametri di riferimento fissati regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 o comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e la cui incidenza nella ripartizione del tributo e base imponibile saranno determinate con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1996, n. 447».

19.0.1000/85

URAS, DE PETRIS

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fino al 2014" sono soppresse, nel medesimo comma, è soppresso l'ultimo periodo;

b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-*bis*. A partire dall'anno 2014 l'aliquota di cui al comma precedente è raddoppiata per le unità immobiliari ad uso residenziale a partire dalla terza di proprietà da almeno due anni inutilizzate ovvero non locate con contratto scritto e registrato. I comuni possono modificare l'aliquota di cui al presente comma in aumento sino ad un terzo dell'aliquota di cui al precedente comma.";

c) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

"7-*bis*. Sono equiparati all'abitazione principale:

1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota o di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500

oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, nonché agli alloggi degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

4) la casa coniugale, assegna al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

5) l'unica unità immobiliare non di lusso ai sensi del dDecreto Ministeriale dei lavori pubblici del 2 agosto 1969, n. 1072, e relative pertinenze, e non adibita ad abitazione principale, appartenente ad una delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 ed A/6;

6) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, da un soggetto che, per motivi di lavoro, dimora abitualmente in un immobile situato in un comune diverso e di cui non è proprietario, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

7) l'unità immobiliare locata a canone concordato, ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

d) il comma 9-*bis,* è sostituito dal seguente:

"9-*bis.* A decorrere dal 1º gennaio 2014, le imprese costruttrici corrisponderanno l'imposta municipale propria sui fabbricati dalle stesse costruiti e destinati alla vendita, contabilizzati nello stato patrimoniale dell'impresa ai sensi dell'articolo 2424, comma 1, C/I del codice civile e non locati, solo al momento dell'effettivo atto di trasferimento della proprietà degli stessi. All'importo dell'imposta, commisurato al tempo in cui il fabbricato è rimasto invenduto, si dovranno aggiungere gli eventuali interessi legati nel frattempo maturati.";

e) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: "per l'unità immobiliare" sono aggiunte le seguenti: ", ad ad eccezione di quella classificata in una delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per la quale si applica l'aliquota di cui al comma 6,";

f) al comma 10, primo periodo, le parole: "euro 200", sono sostituite dalle seguenti: "euro 400";

g) al comma 10, i periodi terzo, quarto, quinto e settimo sono soppressi».

Conseguentemente, al comma 7, la lettera b) *è sostituita dalla seguente:*

«*b)* all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Fermo restando quanto previsto dai. periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo diversi dall'abitazione principale e non locati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cento per cento».

19.0.1000/86

DE PETRIS, URAS, STEFANO

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, comma 1, lettera b), *punto 2), aggiungere, dopo le parole:* "detrazione di cui al comma 10" *le seguenti:* «e ai fabbricati rurali ad uso strumentale non abitativo di cui all'articolo 9, comma 3-*bis,* del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, convertito,

con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.».

Conseguentemente, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

19.0.1000/87

BELLOT

All'emenedamento 9.0.1000, all'articolo 23, al comma 1, capoverso 3, lettera a), *dopo le parole:* «dei soci assegnatari», *aggiungere le seguenti:* «nonché le unità immobiliari a destinazione abitativa possedute dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli iItaliani residenti all'estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate ed esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative».

19.0.1000/88

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, MANGILI

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23 apportare le seguenti modificazioni:

«*a)* al comma 1, lettera *a)* punto 3) in fine aggiungere: "anche finalizzate ad incentivare il compostaggio domestico";

b) al comma 1, lettera *a)* sopprimere il punto 5);

c) al comma 5 sostituire le parole: "superfici dichiarate o" con la parola: "quantità";

d) al comma 5, sopprimere le parole da: "di cui" fino alle parole: "TARES";

e) al comma 8, secondo periodo, sopprimere dalla parola: "Nel" fino a: "TARI";

f) al comma 9, sopprimere le parole da: "corrispettiva" fino alla parola: "articolo 20";

g) al comma 10 sopprimere dalla parola: "anche" fino alla parola: "articolo 20"».

Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-Iegge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è detemlinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento"».

19.0.1000/89

URAS, DE PETRIS

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, al comma 1, alla lettera b), *numero 2, in fondo, dopo le parole:* «, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10» *sono sostituite dalle seguenti:* «per le quali si applica l'aliquota base di cui all'articolo 6.» *e la lettera* c) *è soppressa.*

19.0.1000/90

COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, DIVINA, CROSIO, CANDIANI, VOLPI

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, comma 1, alla lettera b) *paragrafo 2), aggiungere in fine le seguenti parole:* «per gli immobili per i quali è previsto il pagamento dell'Imposta Municipale, Iaddove su di essi gravi un mutuo ipotecario, l'lmposta è ripartita tra l'intestatario del mutuo e l'istituto erogante in percentuali variabili nel tempo in ragione del progressivo estinguersi del mutuo e dunque dell'effettivo passaggio della proprietà piena e reale dell'immobile all'acquirente dello stesso».

19.0.1000/91

DI BIAGIO, MICHELONI

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, lettera b)*, n. 3), sono apportate le seguenti modificazioni:*

«a) dopo le parole: "in fine sono aggiunti i seguenti periodi:" aggiungere il seguente periodo: "Le unità immobiliari possedute in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e

iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risultino locate o concesse in comodato d'uso gratuito, sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale.";

b) sopprimere le seguenti parole: "l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata";

c) sostituire le parole: "la predetta agevolazione può essere applicata" con le seguenti: "le predette agevolazioni possono essere applicate"».

Conseguentemente all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-*bis.* Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"».

19.0.1000/92

BONFRISCO, CERONI, MALAN, MANDELLI, MILO, GIBIINO

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, comma 1, lettera b), *al numero 3, sopprimere le parole da:* «, prevedendo» *sino a:* «immobiliare».

19.0.1000/93

BONFRISCO, CERONI, GIBIINO, MALAN, MANDELLI, MILO

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, al comma 1, lettera b), *al numero 3, sopprimere le parole da:* «, prevedendo» *sino a:* «immobiliare».

19.0.1000/94

COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, al comma 1, lettera b),punto 3) sostituire le parole da: «prevedendo che l'agevolazione» *fino a:* «15.000 euro annui» *con le seguenti:* «applicando eventuali limitazioni all'agevolazione e relative al valore catastale dell'abitazione ovvero alla condizione del nucleo del possessore, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)».

19.0.1000/95

BONFRISCO, CERONI, MALAN, MANDELLI, MILO, GIBIINO

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, comma 1, lettera b), *punto 3) alla lettera* a) *anteporre la seguente:*

«*0a)* ai fabbricati rurali ad uso strumentale non abitativo di cui all'articolo 9, comma 3-*bis,* del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e terreni agricoli».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 137, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso.

19.0.1000/96

URAS, DE PETRIS

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, comma 1, lettera b), *numero 3), lettera* b), *dopo le parole:* «*Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008» *aggiungere le seguenti:* «nonché agli alloggi degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

Conseguentemente al comma 1, lettera c), *l'ultimo periodo è soppresso.*

19.0.1000/97

URAS, DE PETRIS

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, al comma 1, lettera b), *punto 3) sub lettera* b), *aggiungere in fine le seguenti parole:* «, ivi compresi gli alloggi gestiti in locazione dagli Istituti autonomi perle case popalari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse fmalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del

Presidente della Repubblica 24 luglio 1997, n. 616», *al comma 1, lettera* c), *sopprimere l'ultimo periodo.*

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

19.0.1000/98

BONFRISCO, CERONI, MALAN, MANDELLI, MILO, GIBIINO

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, al comma 1, lettera b), *al numero 3, lettera* b), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le medesime finalità degli IACP, in attuazione dell'articolo 93, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

19.0.1000/99

BONFRISCO, CERONI, MALAN, MANDELLI, MILO, GIBIINO

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, al comma 1, lettera b), *al numero 3, dopo la lettera* b), *aggiungere la seguente:* «b-*bis*. agli immobili adibiti ad qualsiasi attività produttiva».

19.0.1000/100

URAS, DE PETRIS

All'emendamento 19.0.1000. all'articolo 23, al comma 1, lettera b), *numero 3), lettera* d), *dopo le parole:* «e non concesso in locazione,» *aggiungere le seguenti:* «da un soggetto che, per motivi di lavoro, dimora abitualmente in un immobile situato in un comune diverso e di cui non è proprietario,».

Conseguentemente,

all'onere derivante dalla presente disposizione pari a circa 15 milioni di euro in ragione annua si provvede mediante le maggiori entrate afferenti dalla seguente disposizione al medesimo articolo.

Al comma 1, alla lettera *b)*, numero 2, in fondo, dopo le parole: «, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «per le quali si applica l'aliquota base di cui all'articolo 6».

19.0.1000/101

BONFRISCO, CERONI, GIBIINO, MALAN, MANDELLI, MILO

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, al comma 1, lettera b), *punto* 3), sub lettera d) *dopo le parole:* «vigili del fuoco» *sono aggiunte le seguenti:* «e dal personale di cui all'articolo 1, comma 51, lettera *b)* della legge 27 ottobre 1988 n. 470,».

19.0.1000/102

COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, al comma 1, capoverso 3, alla lettera d), *sopprimere le parole:* «dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sana richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica».

19.0.1000/103

CHIAVAROLI

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

«b-*bis*) al comma 5:

1) al primo periodo, le parole: "pari a 135" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 125";

2) ai secondo periodo, le parole: "pari a 110" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 58";

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Agli oneri derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b-*bis)*, pari a 108 milioni di euro, si provvede con le risorse derivanti dall'attuazione del comma 1-*ter*.

1-*ter*. All'articolo 1, comma 517, della legge 24 dicembre 2012, n. 214, al primo periodo, le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento"».

19.0.1000/104

I RELATORI

All'emendamento 19.0.1000, dopo l'articolo 23, inserire i seguenti:

«Art. 23-*bis*.

(Erronei versamenti relativi all'imposta municipale propria e conseguenti regolazioni contabili)

1. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente ha effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune "competente" delle "somme indebitamente" percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.

2. Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura del riversamento di cui al comma 1 al fine delle successive regolazioni in sede di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera *b)* della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

3. A decorrere dall'anno eli imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erano che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello stato approvate con decreto ministeriale del 29 maggio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato comune, si applica la procedura di cui al terzo periodo del successivo comma 4.

4. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui è stata versata allo Stato a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al comune, questi, anche su comunicazione del contribuente dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione e per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, sul fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 3 e 0, lettera *b)*, della legge n. 228 del 2012.

5. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal comma 3.

6. Sempre a partire dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui, invece, è stata versata al comune, a titolo eli imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso un'istanza di rimborso o una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttori, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erano. Limitatamente alle somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, il comune dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno al fine delle successive regolazioni in sede di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera *b)*, della legge n. 228 del 2012.

Art. 24.

Al comma:

a) nel capoverso *b)*, dopo le parole: "comprensivi di 943 milioni di euro per l'anno 2014 quale quota del gettito di cui alla lettera *g)*" inserire le seguenti: "Per l'anno 2014, al medesimo Fondo sono altresì assegnati ulteriori 500 milioni di euro finalizzati a finanziare la previsione, da parte dei Comuni, di detrazioni dalla TASI di cui all'articolo 21, a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,

sentita la cfonferenza Stato-città e autonomie locali, da adottarsi entro il 31 gennaio 2014, è stabilita la ripartizione dello spazio finanziario disponibile per ciascun comune nel limite delle ulteriori risorse assegnate al Fondo di cui al periodo precedente".

b) nel capoverso *c)*, sostituire le parole: "tenendo anche conto" fino a: "per i singoli comuni:" con le seguenti: "tenendo conto della necessità di ripartire prioritariamente almeno il 10 per cento del fondo stesso sulla base dei fabbisogni *standard* approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. I predetti criteri di formazione e di riparto tengono conto altresì, per i singoli comuni: ".

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

"21-*bis*. Il fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge n. 282 deI2004, convertito con modificazioni dalla legge 307 del 2004, è ridotto di 400 milioni di euro per l'anno 2014".

All'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: "765 milioni di euro per l'anno 2014", con le parole: "665 milioni di euro per l'anno 2014"».

19.0.1000/105

RUTA

All'emendamento 19.0.1000, articolo 23, comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

«b-*bis*) al comma 5:

1) al primo periodo, le parole: "pari a 135" sono sostituite dalle seguenti: "pari- a 125";

2) al secondo periodo, le parole: "pari a 110" sono sostituire dalle seguenti: "pari a 58";

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera h-*bis*), pari a 108 milioni di euro, si provvede con le risorse derivanti dall'attuazione del comma 1-*ter*.

1-*ter*. All'articolo 1, comma 517, della legge 24 dicembre 2012, n. 214, al primo periodo, le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento"».

19.0.1000/106

BERTUZZI, PIGNEDOLI

All'emendamento 19.0.1000, al capoverso «Art. 23», *apportare le seguenti modificazioni:* Al comma 1, dopo la lettera *b)* inserire le seguenti:

«b-*bis*) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 10 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51. della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 145. Per i terreni agricoli utilizzati nello svolgimento delle attività, agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile il moltiplicatore è pari a 130. Per i terreni agricoli anche non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. il moltiplicatore è pari a 100".

b-*ter*) al comma 8, i primi due periodi sono abrogati;

b-*quater*) il comma 8-*bis* è sostituito dai seguenti:

"8-*bis*. L'aliquota sui terreni agricoli è pari allo 0.5 per cento. Per i terreni utilizzati nello svolgimento delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile l'aliquota è stabilita nella misura dello 0,2 per cento. I comuni possono ridurre le aliquote e per i terreni posseduti o condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola e possono prevedere la totale esenzione dal pagamento dell'imposta".

"8-*ter*. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente. alla parte di valore eccedente euro 20.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 20.000 e

fino a euro 40.000;

b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 40.000 e fino a euro 80.000;

c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 80.000 e fino a euro 130.000".

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

"5-*bis*. All'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. il secondo periodo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: 'Si applicano, inoltre, le esenzioni previste- dall'articolo 7, comma 1, lettere *b)*, *e)*, *d)*, *e)*,*f)*, ed *i)* del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 indipendentemente dalla classificazione catastale'"».

19.0.1000/107

CERONI

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, al comma 1, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

«*b*-bis*)* al comma 5:

1) al primo periodo, le parole: "pari a 135", sono sostituite dalle seguenti: "pari a 125";

2) al secondo periodo, le parole: "pari a 110", sono sostituite dalle seguenti: «pari a 58»;

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Agli oneri derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *h*-bis*)*, pari a 108 milioni di euro, si provvede con le risorse derivanti dall'attuazione del comma 1-*ter*.

1-*ter*. All'articolo 1, comma 517, della legge n. 214 del 24 dicembre 2012, al primo periodo, le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento"».

19.0.1000/108

DE PETRIS, URAS, STEFANO

All'emendamento dei relatori 19.0.1000, articolo 23, comma 1, dopo lo lettera b)*, aggiungere la seguente:*

«b-*bis)* al comma 5:

1) al primo periodo, le parole: «pari a 135» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 125»;

2) al secondo periodo, le parole: «pari a 110» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 58»;

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Agli oneri derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b-*bis)*, pari a 108 milioni di euro, si provvede con le risorse derivanti dall'attuazione del comma 1-*ter*.

1-*ter*. All'articolo 1, comma 517, della legge n. 214 del 24 dicembre 2012, al primo periodo, le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento"».

19.0.1000/109

DE PETRIS, URAS, STEFANO

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, al comma 1, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

«*b*-bis*)* al comma 5, le parole: "pari a 135" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 165" e le parole "pari a 110" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 75"; nel medesimo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i terreni concessi in affitto a giovani imprenditori agricoli di età inferiore a 40 anni il moltiplicatore è pari a 110"».

19.0.1000/110

DE PETRIS, STEFANO, URAS

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, al comma 1, dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

«*b*-bis*)* al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per i terreni di cui al comma 5 i comuni possono modificare esclusivamente in diminuzione la predetta aliquota base"».

19.0.1000/111

BONFRISCO, CERONI, MALAN, MANDELLI, MILO, GIBIINO

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, sopprimere il primo e secondo periodo della lettera c)*,*

del comma 1.

Conseguentemente al comma 6, secondo periodo, dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 n. 214 del dicembre 2011, sostituire le parole: «fino a 0,3 punti percentuali», *con le seguenti:* «fino a 0,2 punti percentuali».

19.0.1000/112

BONFRISCO, CERONI, GIBIINO, MALAN, MANDELLI, MILO

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, al comma 1, lettera c)*, sostituire le parole:* «euro 200», *con le seguenti:* «euro 400».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 137, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, il secondo periodo è soppresso.

19.0.1000/113

BONFRISCO, CERONI, MALAN, MANDELLI, MILO, GIBIINO

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, al comma 1, lettera c)*, sostituire le parole:* «euro 200», *con le seguenti:* «euro 400».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 137, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, il secondo periodo è soppresso.

19.0.1000/114

COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, comma 1, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*c*-bis*)* All'articolo 13, comma 9-*bis* del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, alla fine del periodo aggiungere il seguente: »L'esenzione si applica fino al terzo anno successivo alla realizzazione dei fabbricati».

Conseguentemente all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare del 1% per l'anno 2014».

19.0.1000/115

MOLINARI, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI, BULGARELLI

All'emendamento dei relatori 19.0.1000, all'articolo 23 ivi richiamato, al comma 1, dopo la lettera c)*, introdurre le seguenti:*

«*d)* dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-*bis)* l'aliquota base di cui al comma 6 è incrementata dello 0,1 per cento per ogni immobile in possesso oltre il terzo, e relative pertinenze";

e) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

"7-*bis)* L'aliquota è ridotta dello 0,1 per cento per il secondo immobile in possesso e relative pertinenze. La riduzione dell'aliquota si applica agli immobili ordinati in modo crescente in relazione al valore determinato ai sensi del comma 3"».

Conseguentemente, All'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro o a decorrere dall'anno 2014, fatta eccezione per le spese riferite all'Università, alla Ricerca e all'ambiente».

19.0.1000/116

ARRIGONI, BITONCI, COMAROLI, BELLOT, CROSIO, DIVINA, CANDIANI, VOLPI

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, al comma 1, è infine aggiunto il seguente comma:

«A decorrere dall'anno 2014, è sospesa lo modifica del moltiplicatore di cui alla lettera *d)* del comma 4 dell'articolo 13 del Decreto-legge n. 201 del 2011».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare del 1% per l'anno 2014».

19.0.1000/117

ARRIGONI, BITONCI, COMAROLI, BELLOT, CROSIO, DIVINA, CANDIANI, VOLPI

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, al comma 1, è infine aggiunto il seguente comma:

«1-*bis*. All'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, al comma 4, capoverso b-*bis*, sostituire le parole: "80", con le seguenti: «160».

19.0.1000/118

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, sostituire i commi da 5 a 8 con i seguenti:

«5. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 concorre alla formazione del reddito soggetto all'imposta sulle persone fisiche la rendita catastale degli immobili non locati.

5-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

"1. L'imposta municipale propria è deducibile ai fini della» determinazione del reddito di impresa e del reddito degli esercenti arti e professioni nella misura del cinquanta per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive".

5-*ter*. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge n. 212 del 27 luglio 2000, le disposizioni del comma 1-*ter*, hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e delle stesse non si tiene conto ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d'imposta».

19.0.1000/119

CROSIO, COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, VOLPI, BELLOT, DIVINA, CANDIANI

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, è sostituito dal seguente:

"1. L'imposta municipale propria è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del trenta per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive"».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C. sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di 351 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

19.0.1000/120

CROSIO, COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

"1. L'imposta municipale propria è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del cinquanta per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive"».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di 351 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

19.0.1000/121

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BERTOROTTA

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23 ivi richiamato, al comma 5, dopo le parole: «determinazione del reddito di impresa» *aggiungere le seguenti:* «e dell'imposta regionale sulle attività produttive», *nonché, sostituire le parole:* «venti per cento» *con le seguenti:* «cento per cento». *Indi, al comma 6, dopo le parole:* «dell'imposta sui redditi» *aggiungere le seguenti:* «e dell'IRAP».

Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 5. si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate previste dal comma 6-*ter*. TI Ministro dell'economia. e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

6-*ter*. All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Il comma l dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008., n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,. n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento».

19.0.1000/122

COMAROLI, BELLOT, ARRIGONI

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, al comma 5, capoverso 1), sostituire le parole: «20 per cento» *con le parole:* «50 per cento».

Ai maggiori oneri derivante dalla disposizione e stimabili in 300 milioni di euro per l'anno 2013, 1.300 milioni di euro per l'anno 2014 e 700 milioni di euro dall'anno 2015, si provvede come segue.

*Dopo l'***articolo 10** *aggiungere il seguente:*

«*Art. 10-*bis

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 1.300 milioni di euro annui. I Ministri competenti predispongono gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al presente comma, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio. A seguito della verifica, gli interventi correttivi predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

19.0.1000/123

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA

All'emendamento 19.0.1000, al comma 5, sostituire le parole: «venti per cento» *con le seguenti:* «cinquanta per cento*»*.

Conseguentemente, al comma 7, la lettera b)*, è sostituita dalla seguente:*

«*b*) all'articolo 9, comma 9, dopo il-secondo periodo è aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 e negli altri

comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, ai assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone-fisiche e delle relative addizionali».

19.0.1000/124

BONFRISCO, CERONI, MALAN, MANDELLI, MILO, GIBIINO

All'emendamento 19.0.1000, al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «nella misura del venti per cento».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 137, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso.

19.0.1000/125

BONFRISCO, CERONI, MALAN, MANDELLI, MILO, GIBIINO

All'emendamento 19.0.1000, al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: «indeducibile» *con la seguente:* «deducibile».

Conseguentemente, all'articolo l, comma 137, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso.

19.0.1000/126

COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, DIVINA, CROSIO, CANDIANI, VOLPI

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, comma 5, ultimo periodo, sostituire la parola: «indeducibile» *con la seguente:* «deducibile».

19.0.1000/127

BONFRISCO, CERONI, MILO, MALAN, MANDELLI, GIBIINO

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, sopprimere i commi 7 e 8.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo l, comma 137, legge 27 dicembre 2006, n. 296.

19.0.1000/128

BONFRISCO, CERONI, GIBIINO, MALAN, MANDELLI, MILO

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, sopprimere i commi 7 e 8.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 1, comma 137, legge 27 dicembre 1996, n. 296.

19.0.1000/129

URAS, DE PETRIS

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, al comma 7, la lettera b) *è sostituita dalla seguente:*

"*b)* all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo o diversi dall'abitazione principale e non locati, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cento per cento».

19.0.1000/130

COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, al comma 7, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* La norma non si applica agli edifici di proprietà di anziani e di disabili finche acquisiscano lo residenza in istituti di ricovero, purché questi non risultino locati. La disposizione opera nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 50 milioni per ['anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

19.0.1000/131

BONFRISCO, CERONI, MALAN, MANDELLI, MILO, GIBIINO

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23 dopo il comma 8-quater *inserire il seguente:*

«8-*quinques*. Dall'attuazione del presente articolo deve essere garantito un gettito complessivo

non superiore a quello registrato nell'anno 2012 al netto della quota relativa all'abitazione principale».

19.0.1000/132

NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZELLER, PANIZZA, FRAVEZZI

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, dopo il comma 8-quater*, aggiungere il seguente:*

«8-*quater*-1. II pagamento dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.»214, non è dovuto al proprietario del bene immobile oggetto di pignoramento o di sequestro giudiziario, ai sensi degli articoli 560 e 676 del codice di procedura civile, ma al custode giudiziario che può rivalersi del relativo pagamento effettuato sui proventi derivanti dalla vendita dello stesso bene immobile pignorato o sottoposto a sequestro. La predetta esenzione opera prima dell'emissione del decreto di trasferimento del bene pignorato o sequestrato».

19.0.1000/133

URAS, DE PETRIS

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, dopo il comma 8-quater *aggiungere il seguente:*

«8-*quinquies*. Ai fini di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo n. 504 del 1992, all'articolo 16, lettera *a)* della legge n. 222 del 1985, le parole: ", all'educazione cristiana" sono soppresse, ed al comma 4,. dell'articolo 149, del DPR n. 917 del 1986, le parole: "agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed" sono soppresse».

19.0.1000/134

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, dopo il comma 8-quater aggiungere i seguenti:

«8-*quinquies*. Al comma 3 dell'articolo 91-*bis* del decreto legislativo 24.1.2012 n. l, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.3.2012. n. 27, il secondo paragrafo, dalle parole: »Con successivo decreto« fino alle parole: "come svolte con modalità non commerciali" è sostituito dal seguente: "Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e i requisiti generali per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo ?7 del decreto legislativo 30-dicembre 1992, n. 504, come svo1te con modalità non commerciali"

«8-*sexies*. Si intendono condotte con metodo commerciale le attività di cessione di beni o di prestazione di servizi svolte per professione abituale produttive di redditi di impresa ai sensi dell'articolo 55, commi 1 e 2, del D.P.R. 22.12.1986 n. 917. Non sono considerate attività condotte con metodo commerciale:

a) le prestazioni di servizi di cui all'art. 143, comma 1, secondo periodo, del D.P.R. 22.12.1986 n. 917, svolte alle condizioni e nei1imiti ivi richiamati;

b) le attività di cui all'articolo 143, comma 3, D.P.R. 22.12.1986 n. 917, lettere *a)* e *b)*;

c) le attività di cui all'art. 148, comma 1, D.P.R. 22.12.1986 n. 917;

d) le attività di cui all'art. 148, commi 3, 5, 6,7, D.P.R. 22.12.1986 n. 917, purché siano rispettate le condizioni del successivo comma 8, articolo 148, D.P.R. 22.12.1986 n. 917, fatta salva la deroga di cui al comma 9, articolo 148, D.P.R. 22.12.1986 n. 917;

e) le attività istituzionali delle ONLUS, ad eccezione delle società cooperative, di cui all'art. 150, comma 1, D.P.R. 22.12.1986 n. 917. Non rientrano, altresì, tra le attività condotte con metodo commerciale, quelle espressamente escluse da imposizione diretta, nei confronti delle rispettive categorie di enti e alle condizioni ivi richiamate, dalle seguenti normative di settore: L 7.12.2000, n. 383; L 11.8.1991 n. 266; L 26.2.1987 n. 49; art. 25, comma 2, L 13.5.1999 n. 133».

«8-*septies* II rapporto proporzionale di cui al comma 3 dell'articolo 91-*bis* del D.L. n. 1-2012, è determinato in base al rapporto tra i proventi derivanti dalle attività condotte con metodo non commerciale e i proventi complessivi. I proventi derivanti dalle attività decommercializzate di cui al precedente comma 2 concorrono ai proventi sia del numeratore che del denominatore del rapporto».

«8-*octies*. Sono abrogati gli articoli 4 e 5 del decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 19.11.2012, n. 200»

«8-*nonies* All'art. 13, comma 7, del D.l. 6.12.2011 n. 201, dopo le parole ne per le relative pertinenze» sono inserite le seguenti: «nonché per gli immobili posseduti dagli enti non commerciali peri quali si realizzano i presupposti di .imposta. Si applica, per questi ultimi, la detrazione base dall'imposta prevista dal successivo comma 10, e quella più elevata eventualmente prevista dai regolamenti comunali».

Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-*bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 50 milioni di euro a decorrere dal 2014».

19.0.1000/135

COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-*quinquies*. All'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, aggiungere il seguente comma:

"4-*quinquies*. In attuazione a quanto disposto dall'articolo 13, commi 12-*bis* e 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2012, anche in conto residui, a titolo di imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo sperimentale di riequilibrio o da trasferimenti statali, in esito alle verifiche stabilite da ultimo dal comma 383, articolo 1, della legge 228 del 2012. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il Comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di riequilibrio, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2013 e sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno per il medesimo anno"».

19.0.1000/136

BITONCI, COMAROLI

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, dopo il comma 8-quater, *aggiungere il seguente:*

«8-*quinquies*. All'articolo 204 comma 1 del decreto legislativo n. 267 del 2000, sostituire le parole: "per gli anni 2012 e 2013 e il 6 per cento o decorrere dall'anno 2014" con le seguenti: "o decorrere dall'anno 2012"».

19.0.1000/137

BITONCI, BELLOT, COMAROLI

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, dopo il comma 8-quater*, aggiungere il seguente:*

«8-*quinquies*. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

"6-*bis*. L'aliquota di base per gli immobili di proprietà di banche o società assicurative è fissata all'1,06 per cento".

All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso *b*-bis, sostituire le parole: "80" con le seguenti: "160"».

19.0.1000/138

COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, dopo il comma 8-quater, *aggiungere il seguente:*

«8-*quinquies*. A decorrere dall'anno 2014, è sospesa la modifica del moltiplicatore di cui allo lettera *d)* del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011».

Conseguentemente:

all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare del 1 per cento per l'anno 2014;

all'articolo 17, dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative».

19.0.1000/139

COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, dopo il comma 8-quater, *aggiungere il seguente:*

«8-*quinquies*. È sospesa la modifica del moltiplicatore di cui alla lettera *d)* del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011».

All'onere conseguente, quantificato in 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2013, si provvede mediante riduzione corrispondente del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

19.0.1000/140

COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, dopo il comma 8-quater, *aggiungere il seguente:*

«8-*quinquies*. All'articolo 8, al comma 2, del decreto-legge n. 102 del 2013, sostituire le parole: "9 Dicembre" con le seguenti: "4 Dicembre"».

19.0.1000/141

COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, aggiungere in fine il seguente comma:

«8-*quinquies*. Al comma 169 dell'articolo l della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "e le aliquote" sono sostituite dalle seguenti: "le aliquote e le detrazioni";

b) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "In caso di modificazioni delle aliquote delle tariffe e delle detrazioni dei tributi deliberate entro i termini di cui al primo- periodo, ma successivamente all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione, il comune adotta contestualmente la variazione del bilancio stesso"».

La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 2013.

19.0.1000/142

BELLOT, COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, dopo il comma 8-quater, *aggiungere i seguenti:*

«8-*quinquies*. L'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non è dovuta per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli.

8-*sexies*. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 8-*bis* è abrogato.

8-*septies*. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 9 e 9-*bis* si provvede mediante riduzione del fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, di cui all'articolo 1, comma 139 della legge n. 228 del 2012».

19.0.1000/143

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, sono, in fine, aggiunti i seguenti commi:

«8-*quinquies*. A decorrere dal 1º gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati in seguito al verificarsi delle calamità naturali relative all'alluvione del Veneto nel novembre del 2010 e al terremoto che ha colpito le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto nel maggio del 2012. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una

dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

8-*sexies*. la disposizione opera nei limiti massimi di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 50 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

19.0.1000/144

BELLOT, BITONCI, COMAROLI

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, sono in fine aggiunti i seguenti commi:

«8-*quinquies*. A partire dal 1º Gennaio 2014, le cabine e le stazioni degli impianti di risalita quali funivie, sciovie, seggiovie e simili vengono accatastati in categoria catastale E1.

8-*sexies*. La disposizione opera nei limiti massimi di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: "ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 50 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

19.0.1000/145

COMAROLI, BITONCI, BISINELLA

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, dopo il comma 8-quater, *è in fine aggiunto il seguente:*

«8-*quinquies*. All'articolo 23, dopo il comma 8-*quater*, è infine aggiunto il seguente comma.

8-*quinquies*. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; al comma 4, capoverso *b*-bis, sostituire la parola: «80» *con la seguente:* «160».

19.0.1000/146

COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, dopo il comma 8-quater, *aggiungere il seguente:*

«8-*quinquies*. A decorrere dall'anno 2014, e nel limite massimo di uno stanziamento annuo di 500 milioni di euro, sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 gli immobili ad uso produttivo.

Ai maggiori oneri derivante dalla disposizione, si provvede come segue:

Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 27 per cento.

19.0.1000/147

BONFRISCO, CERONI, GIBIINO, MALAN, MANDELLI, MILO

*All'emendamento 19.0.1000, dopo l'***articolo 23,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

1. L'articolo 1, comma 137, legge 27 dicembre 1996, n. 296, è soppresso. ».

19.0.1000/148

BONFRISCO, CERONI, GIBIINO, MALAN, MANDELLI, MILO

*All'emendamento 19.0.1000, dopo l'***articolo 23,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Deduzione Irpef del 15 per cento per i redditi da locazione)

1. Al comma 4-*bis*, dell'articolo 37, testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle

seguenti: "15 per cento".

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 137, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso.

19.0.1000/149

BONFRISCO, CERONI, GIBIINO, MALAN, MANDELLI, MILO

*All'mendamento 19.0.1000, dopo l'***articolo 23** *aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*bis.*

(Trasferimento delle funzioni pubbliche dei Consorzi di bonifica)

1. Le funzioni pubbliche dei Consorzi di bonifica sono trasferite ai comuni».

19.0.1000/150

BONFRISCO, CERONI, MALAN, MANDELLI, MILO, GIBIINO

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23, aggiungere infine il seguente comma:

«8-*quinquies*. In ogni caso, le entrate complessive derivanti dalla tassazione degli immobili di cui al presente articolo, non potranno superare i 21.000 milioni di euro. In caso contrario, per effetto di una clausola di salvaguardia posta a protezione dell'intera platea dei contribuenti, l'eventuale eccedenza darà luogo a rimborso a favore degli stessi contribuenti, entro il 30 gennaio di ogni anno, riducendo corrispettivamente l'entità dei trasferimenti a favore dei comuni, posti a carico del bilancio dello Stato».

19.0.1000/151

COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CROSIO, DIVINA, CANDIANI, VOLPI

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23-bis, *al comma 4, sopprimere le parole:* «anche su comunicazione del contribuente».

19.0.1000/152

COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CROSIO, DIVINA, CANDIANI, VOLPI

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23-bis, *al comma 1, sopprimere le parole:* «anche a seguito di comunicazione del contribuente».

Conseguentemente, è altresì soppresso l'ultimo periodo del medesimo comma.

19.0.1000/153

COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CROSIO, DIVINA, CANDIANI, VOLPI

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 23-bis, *al comma 4, sopprimere le parole:* «o una comunicazione nell'ipotesi in cui vi siano somme da restituire».

19.0.1000/154

ZANONI

*All'emendamento 19.0.1000, dopo l'*articolo 23-*bis, aggiungere il seguente:*

«Art. 23-*ter.*

1. All'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è apportata la seguente modificazione:

a) al comma 8 la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

"*c)* a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al quadruplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comuqne il canone stabilito dalle parti"».

19.0.1000/155

COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CROSIO, DIVINA, CANDIANI, VOLPI

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 24, al comma 1, alla lettera a), *sostituire la parola:* «sentita» *con la seguente:* «d'intesa».

19.0.1000/156

COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CROSIO, DIVINA, CANDIANI, VOLPI

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 24, al comma 1, alla lettera b), *sostituire la parola:* «prioritariamente» *con la seguente*: «inderogabilmente».

19.0.1000/157

COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CROSIO, DIVINA, CANDIANI, VOLPI

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 24, al comma 1, alla lettera b), *sostituire le parole:* «almeno al 10 per cento» *con le seguenti:* «almeno al 30 per cento».

19.0.1000/158

COMAROLI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, CROSIO, DIVINA, CANDIANI, VOLPI

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 24, al comma 1, alla lettera b), *sostituire le parole:* «almeno al 10 per cento» *con le seguenti:* «almeno al 20 per cento».

19.0.1000/159

COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 24, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis.* Al fine di assicurare una più puntuale ripartizione del fondo di solidarietà comunale, entro il 31 gennaio 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze verifica e comunica il gettito dell'imposta municipale propria per ogni tipologia immobile, evidenziando il gettito su base comunale e regionale.

1-*ter.* La somma dei riparti del Fondo di solidarietà comunale 2013 dei comuni di ciascuna regine non può essere inferio al gettito incassato dallo Stato dall'imposta municipale propria per gli immobili di categoria D, così come verificato al comma 1-*bis,* della medesima regione.

1-*quater.* In considerazione degli incassi regionali evidenziati dalla verifica di cui ai commi precedenti, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2014, sono determinate le variazioni delle assegnazioni statali a favore dei comuni che hamio evidenziato una differenza negativa tra le assegnazioni sul Fondo di solidarietà comunale e il gettito generato nel medesimo comune dall'imposta municipale propria per gli immobili di categoria D a favore dello Stato.

1-*quinquies.* In conseguenza delle eventuali variazioni di cui ai commi precedenti, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2013, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo di solidarietà comunale».

19.0.1000/160

COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 19.0.1000 all'articolo 24, aggiungere infine il seguente comma:

«1-*bis.* L'articolo 6, comma 5-*quater* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, si interpreta nel senso che l'accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale gestite dall'agenzia del territorio avviene gratuitamente e in esenzione da tributi se viene richiesto presso gli uffici, ivi compresi gli sportelli comunali, nei comuni dove è in atto la sperimentazione catastale, in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento».

19.0.1000/161

COMAROLI, BITONCI

All'emenedamento 19.0.1000, all'articolo 24, aggiungere infine il seguente comma:

«1-*bis.* Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le planimetrie catastali delle unità immobiliari contenute nelle banche dati ipotecaria e catastale, sono messe a disposizione dei comuni sulla «base di formati e modalità di fornitura concordate mediante intesa presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

19.0.1000/162

COMAROLI, BITONCI, BISINELLA

All'emenedamento 19.0.1000, all'articolo 24, aggiungere infine il seguente comma:

«1-*bis.* All'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è infine aggiunto il seguente periodo: "La notifica degli atti di accertamento e delle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche via telematica, dai comuni e

unioni di comuni. Non si applica l'articola 149-*bis* del codice di procedura civile"».

19.0.1000/163

COMAROLI, BITONCI

All'emenedamento 19.0.1000, all'articolo 24, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis.* Al fine di assicurare la più precisa ripartizione del fondo di solidarietà comunale, entro il mese di marzo 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, sulla base di una metodologia concordata con l'Anci e a seguito di intesa presso Conferenza Sato-città, alla verifica del gettito dell'imposta municipale propria, evidenziando altresì chiaramente la distribuzione regionale degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D.

1-*ter.* Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegnazioni statali, in considerazione degli incassi regionali evidenziati dalla verifica di cui al comma precedente.

1-*quater.* In consegeguenza delle variazioni di cui al comma 1-*ter,* i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2013, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo di solidarietà comunale. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di solidarietà comunale, tali somme, sono escluse dalle spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per il medesimo anno».

19.0.1000/164

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 24, dopo il comma 1, è in fine aggiunto il seguente:

«1-*bis.* L'ammontare del completo ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria relativa alla abitazione principale, di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, relativo all'esercizio 2013, viene determinato sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni approvate da ciascun comune nel 2012, così come risultante dalle stesse deliberazioni pubblicate nel sito istituzionale dell'ente».

19.0.1000/165

AZZOLLINI

All'emendamento 19.0.1000, all'articolo 24, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La rimanente quota, pari a 8.629.845 euro, confluisce nel Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

19.0.1000/166

COMAROLI, BITONCI

All'emendamento 19.0.1000, dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-*bis.*

1. Il rimborso dell'imposta municipale propria riservata allo Stato, di cui agli articoli 13, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 1, comma 380, lettera *f)* della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è accertato con provvedimento emesso e notificato dal comune, anche contestualmente alla determinazione del rimborso IMU complessivamente dovuto.

2. Il provvedimento di rimborso accerta l'esistenza di un credito nei confronti dello Stato che il contribuente può compensare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il contribuente non abbia importi da portare in compensazione il rimborso accertato può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, anche secondo le modalità di cui all'articolo 51-*bis,* comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

3. Gli importi relativi all'iInposta municipale propria di spettanza del comune e dello Stato che siano stati oggetto di compensazione all'intemo della medesima annualità d'imposta sono oggetto di

certificazi.one da inviare telematicamente mediante modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-città ed autonomie. Gli importi a debito del comune, così come risultanti dalla predetta certificazione, vengono trattenuti secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 128 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della certificazione. Entro la medesima data è versato al comune rimporto in caso di certificazione con credito comunale.

4. All'articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è infine aggiunta la seguente lettera:

"*h-sexies)* ai rimborsi dell'imposta municipale propria riservata allo Stato, di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e all'articolo 1, comma 380, lettera *f),* della legge 24 dicembre 2012, n. 228".

5. I comuni provvedono, senza applicazioni di sanzioni e interessi a carico del contribuente, a restituire le somme erroneamente percepite a titolo di IMU al comune di effettiva spettanza a seguito di errori nella compilazione del codice identificativo dell'ente impositore. Restano ferme le procedure di ristorno mediante correzione dei modelli di pagamento a seguito di errori compiuti dagli intermediari del pagamento.

6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro il 28 febbraio 2014 di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di regolazione delle. somme da trasferire in applicazione del comma 5, comprensive delle modalità di comunicazione telematica dei provvedimenti di regolazione adottati dai comuni».

19.0.1000

I RELATORI

Sostituire gli articoli da 19 a 23 con i seguenti:

«Art. 19.

(Riordino della tassazione immobiliare comunale)

1. È istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro, natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

2. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 8 dell'articolo 21».

«Art. 20.

(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti ? TARI)

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi

restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7 , la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

6. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

7. Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria sono quelle stabilite con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

8. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

9. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i rifiuti speciali assimilati che si producono nei magazzini di materie prime e di prodotti finiti la TARI è dovuta nella misura del 40 per cento. Sono assimilabili i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, le cui superfici sono soggette alla TARI per intero. Non sono assimilabili i rifiuti che si formano nelle aree produttive.

10. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

11. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

12. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 11 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

13. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 13, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni *standard*.

14. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di

esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

15. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

16. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

17. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

18. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

19. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

20. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da *a)* ad *e)* del comma 18. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del sette per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

21. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

22. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

23. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

24. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

25. Per tutto quanto non previsto dai commi da 22 a 24 si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale.

26. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,

protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

27. Con regolamento da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.

28. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani».

«Art. 21.

(Tributo sui servizi indivisibili)

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

2. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

3. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 1. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

4. In caso di detenzione temporanea di durata. non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

6. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di seguito denominata "IMU".

7. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

8. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 7, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazioni alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

9. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni del caso di:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

10. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 7 e 8. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare».

«Art. 22.

(Disciplina generale della IUC in materia di TARI e TASI)

1. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

2. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati, ai sensi della lettera *b)*, numero 2), del comma l e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

3. I soggetti, passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

4. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito dal comune nel regolamento. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

5. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA l) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

6. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

7. Il versamento della IUC è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, in quattro rate trimestrali, scadenti entro il 16 gennaio, 16 aprile, 16 luglio e 16 ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

8. Con uno o più decreti del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori. Nel caso in cui il comune ha optato per la tariffa corrispettiva in luogo della TARI, deve essere, in ogni caso, assicurato che i contribuenti versino con testualmente gli importi relativi alla TARI e alla TASI e che le somme relative alla TARI siano attribuite al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e quelle concernenti la TASI siano assegnate al comune.

9. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 27 dell'articolo 20 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

10. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino al 31 dicembre 2014, la gestione dell'accertamento e della riscossione della IUC, anche nel caso di adozione della tariffa, di cui al comma 27 dell'articolo 20, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

11. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

12. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

13. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

14. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

15. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

16. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

17. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 4 dell'articolo 18, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

18. Le sanzioni di cui ai commi 15, 16 e 17 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

19. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

20. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

21. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

22. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

23. È abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

24. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso relativo alla maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano le disposizioni vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Le relative attività di accertamento e riscossione sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di maggiorazione, interessi e sanzioni.

25. Resta ferma la facoltà per i comuni di istituire l'imposta di scopo in base a quanto disposto dall'articolo l, comma 145, della legge 26 dicembre 2001, n. 296, e dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».

«Art. 23.

(Disposizioni in materia di IMU)

1. All'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma l, le parole: "fino al 2014" sono eliminate, nel medesimo comma, è soppresso l'ultimo periodo;

b) al comma 2:

1) al primo periodo sono soppresse le parole: "ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa";

2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10.";

3) in fine sono aggiunti i seguenti periodi: "I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità. immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze annate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.";

c) il comma 10 è sostituito dal seguente

"10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".

2. A decorrere dall'anno 2014, per i comuni ricadenti nei territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si tiene conto del minor gettito da imposta municipale propria derivante dalle disposizioni recate dal comma 1.

3. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "a decorrere dall'anno 2014" sono soppresse;

b) i commi da 3 a 7 sono abrogati.

4. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, le parole: "a decorrere dall'anno 2014" sono soppresse;

b) all'articolo 11, comma 1, le parole: "a decorrere dall'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2015".

5. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

"1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del venti per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.".

6. La disposizione in materia di deducibilità dell'imposta municipale propria ai fini dell'imposta sui redditi, di cui al comma 5, ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

7. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: "l'imposta comunale sugli immobili" sono inserite le seguenti: "fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 9, comma 9, terzo periodo";

b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento.".

8. Le disposizioni del comma 7 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

8-*bis*. Ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché dell'articolo 91-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

8-*ter*. Gli altri soggetti passivi dell'imposta municipale propria possono presentare la dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 12-*ter*, del decreto-legge n. 201 del 2011, anche in via telematica, seguendo le modalità previste al comma 8-*bis*.

8-*quater*. Il versamento dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 è effettuato dagli enti non commerciali, esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al cinquanta per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

*Dopo l'***articolo 23**, inserire il seguente:

«Art. 23-*bis.*

(Erronei versamenti relativi all 'imposta municipale propria e conseguenti regolazioni contabili)

1. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente ha effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.

2. Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura del riversamento di cui al comma 1 al fine delle successive regolazioni in sede di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera *b)* della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

3. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato approvate con decreto ministeriale del 29 maggio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato comune, si applica la procedura di cui al terzo periodo del successivo comma 4.

4. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui è stata versata allo Stato, a titolo di

imposta municipale propria, una somma spettante al comune, questi, anche su comunicazione del contribuente dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione e, per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, sul fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera *b)*, della legge n. 228 del 2012.

5. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal comma 3.

6. Sempre a partire dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui, invece, è stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso un'istanza di rimborso o una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario. Limitatamente alle somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, il comune dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno al fine delle successive regolazioni in sede di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge n. 228 del 2012».

Art. 24.

Al comma 1:

a) nel capoverso *b),* dopo le parole: «comprensivi di 943 milioni di euro per l'anno 2014 quale quota del gettito di cui alla lettera *g)*.» inserire le seguenti: «Per l'anno 2014, al medesimo Fondo sono altresì assegnati ulteriori 500 milioni di euro finalizzati a finanziare la previsione, da parte dei Comuni, di detrazioni dalla TASI di cui all'articolo 21, a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottarsi entro il 31 gennaio 2014, è stabilita la ripartizione dello spazio finanziario disponibile per ciascun comune nel limite delle ulteriori risorse assegnate al Fondo di cui al periodo precedente.»;

b) nel capoverso *c)*, sostituire le parole da: «tenendo anche conto» fino a: «per i singoli comuni:» con le seguenti: «tenendo conto della necessità di ripartire prioritariamente almeno il 10 per cento del fondo stesso sulla base dei fabbisogni *standard* approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. I predetti criteri di formazione e di riparto tengono conto altresì, per i singoli comuni:».

Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 21, aggiungere il seguente

«21-*bis*. Il fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge n. 282 del 2004, convertito con modificazioni dalla legge 307 del 2004, è ridotto di 400 milioni di euro per l'anno 2014».

All'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: «765 milioni di euro per l'anno 2014.», *con le seguenti:* «665 milioni di euro per l'anno 2014».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1121

2.1

AZZOLLINI

All'articolo 2, dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

«29-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma "Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche

di bilancio", nell'ambito della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato provenienti dalla chiusura della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione coatta amministrativa e della gestione commissariale denominata "Particoli e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo" in liquidazione coatta amministrativa».

8.1

Il Governo

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente comma:

«14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno "Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa" e "Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali", in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213».

1.Tab.1.1.5

Il Governo

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

Missione 24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, *programma 7* - Sostegno alla famiglia U.d.V. 17.3:

2014:

CP: ? 20.000.000;

CS: ? 20.000.000.

2015:

CP: ? 20.000.000;

CS: ? 20.000.000.

2016:

CP: ?

CS: ?

Conseguentemente, alla tabella 10, stato di previsione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare la seguente variazione:*

Missione 19 - Casa e assetto urbanistico, *programma 2* - Politiche abitative e territoriali U.d.V. 3.1:

2014:

CP: + 20.000.000;

CS: + 20.000.000.

2015:

CP: + 20.000.000;

CS: + 20.000.000.

2016:

CP: ?

CS: ?

Alla tabella 4, stato di previsione del ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare la seguente variazione:*

Missione 26 - Politiche per il lavoro, *programma 6* - Politiche attive e passive del lavoro U.d.V. 1.3:

2014:

CP: ? 23.000.000;
CS: ? 23.000.000.
2015:
CP: ? 17.000.000;
CS: ? 17.000.000.
2016:
CP: ? 9.000.000;
CS: ? 9.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella 4, Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare la seguente variazione:*

Missione 25 - Politiche previdenziali, *programma 3* - Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali U.d.V. 2.2:

2014:
CP: + 23.000.000;
CS: + 23.000.000.
2015:
CP: + 17.000.000;
CS: + 17.000.000.
2016:
CP: + 9.000.000;
CS: + 9.000.000.

Alla tabella 1, Stato di previsione dell'entrata, apportare le seguenti variazioni:

Titolo 1- Tributarie, natura 1.1 - Entrate ricorrenti, U.d.V. 1.1.1 - Imposta sul reddito delle persone fisiche:

2014:
CP: ?
CS: ?
2015:
CP: ? 64.900.000;
CS: ? 64.900.000.
2016:
CP: ? 37.000.000;
CS: ? 37.000.000.

Titolo 1 - Tributarie, natura 1.1 - Entrate ricorrenti, U.d.V. 1.1.2 - Imposta sul reddito delle persone fisiche:

2014:
CP: ?
CS: ?
2015:
CP: + 45.500.000;
CS: + 45.500.000.
2016:
CP: + 26.000.000;
CS: + 26.000.000.

Alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

Missione 3 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, *Programma 4* - Federalismo U.d.V. 2.2::

2014:
CP: ?

CS: ?

2015:

CP: ? 16.600.000;

CS: ? 16.600.000.

2016:

CP: ? 12.600.000;

CS: ? 12.600.000.

Alla tabella 8, Stato di previsione del Ministero dell'interno, apportare la seguente variazione:

Missione 3 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, *Programma 3* - Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa U.d.V. 2.3:

2014:

CP: ?

CS: ?

2015:

CP: ? 3.100.000;

CS: ? 3.100.000.

2016:

CP: ? 2.400.000;

CS: ? 2.400.000.

1.Tab.1.2.5

Il Governo

Alla tabella 4, Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *apportare la seguente variazione:*

Missione 25 - Politiche previdenziali, *Programma 3* Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali U.d.V. 2.2:

2014:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

2015:

CP: + 8.000.000;

CS: + 8.000.000.

2016:

CP: + 12.700.000;

CS: + 12.700.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente variazione:*

Missione 29 - Politiche economico finanziarie e di bilancio ? *Programma 7* - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio, U.d.V. 1.7:

2014:

CP: ? 2.000.000;

CS: ? 2.000.000.

2015:

CP: ? 2.500.000;

CS: ? 2.500.000.

2016:

CP: ? 3.500.000;

CS: ? 3.500.000.

Missione 33 - Fondi da ripartire, *Programma 2* - Fondi di riserva e speciali, U.d.V. 25.2:

2014:

CP: ?
CS: ?
2015:
CP: ? 500.000;
CS: ? 500.000.
2016:
CP: ? 500.000;
CS: ? 500.000.

Missioine 33 - Fondi da ripartire, *Programma 1* - Fondi da assegnare U.d.V. 25.1:
2014:
CP: ? 3.000.000;
CS: ? 3.000.000.
2015:
CP: ? 5.000.000;
CS: ? 5.000.000.
2016:
CP: ? 8.700.000;
CS: ? 8.700.000.

Alla tabella 6, Stato di previsione del Ministero degli affari esteri, *apportare la seguente variazione:*

Missione 4 - L'Italia in Europa e nel mondo, *Programma 13* - Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese, U.d.V. 1.9:
2014:
CP: ? 3.300.000;
CS: ? 3.300.000.
2015:
CP: ? 3.300.000;
CS: ? 3.300.000.
2016:
CP: 3.300.000;
CS: 3.300.000.

Alla tabella 1, stato di previsione dell'entrata, apportare la seguente variazione:

Titolo 1 - Tributarie, natura 1.1 - Entrate ricorrenti, U.d.V. 1.1.1 - Imposta sul reddito delle persone fisiche:
2014:
CP: 1.500.000;
CS: 1.500.000.
2015:
CP: 1.500.000;
CS: 1.500.000.
2016:
CP: 1.500.000;
CS: 1.500.000.

1.Tab.1.3.5

Il Governo

Alla tabella 1, Stato di previsione dell'entrata, apportare la seguente variazione:

Titolo 2 Extra-tributarie, natura 2.1 - Entrate ricorrenti, U.d.V. 2.1.1. - Proventi speciali:
2014:
CP: ? 2.300.000;
CS: ? 2.300.000.

2015:
CP: ? 2.300.000;
CS: ? 2.300.000.
2016:
CP: ? 2.300.000;
CS: ? 2.300.000.

Conseguentemente alla tabella 7, Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, *apportare la seguente variazione:*

Missione 23 Istruzione universitaria, *Programma* 3 Sistema universitario e formazione post-universitaria, U.d.V. 2.3.:

2014:
CP: ? 2.300.000;
CS: ? 2.300.000.
2015:
CP: ? 2.300.000;
CS: ? 2.300.000.
2016:
CP: ? 2.300.000;
CS: ? 2.300.000.

2.Tab.2.36.5

Il Governo

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

Missione 1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, *Programma* 1 Organi costituzionali U.d.V. 21.1.:

2016:
CP: ? 49.640.000;
CS: ? 49.640.000.

Missione 29 Politiche economico-finanziarie e di bilancio, *Programma* 7 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio U.d.V. 1.7.:

2014:
CP: + 300.000;
CS: + 300.000.
2015:
CP: + 300.000;
CS: + 300.000.
2016:
CP: + 200.000;
CS: + 200.000.

Conseguentemente alla medesima tabella 2, Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

Missione 1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, *programma* 3 Presidenza del Consiglio dei ministri, U.d.V. 21.3.:

2014:
CP: ? 300.000;
CS: ? 300.000.
2015:
CP: ? 300.000;
CS: ? 300.000.
2016:

CP: 200.000;
CS: 200.000.

Missione 3 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, *Programma* 4 Federalismo U.d.V. 2.2.:

2014:
CP: + 40.467.450;
CS: + 40.467.450.

2015:
CP: + 40.467.450;
CS: + 40.467.450.

2016:
CP: + 40.467.450;
CS: + 40.467.450.

Conseguentemente alla medesima tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

Missione 13 Diritto alla mobilità, *programma* 8 Sostegno allo sviluppo del trasporto, U.d.V. 9.1.:

2014:
CP: ? 40.467.450;
CS: ? 40.467.450.

2015:
CP: ? 40.467.450;
CS: ? 40.467.450.

2016:
CP: ? 40.467.450;
CS: ? 40.467.450.

Missione 6 Giustizia, *Programma* 5 Giustizia tributaria, U.d.V. 27.1.:

2014:
CP: + 560.000;
CS: + 560.000.

2015:
CP: + 560.000;
CS: + 560.000.

2016:
CP: + 560.000;
CS: + 560.000.

Conseguentemente alla medesima tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

Missione 29 Politiche economico-finanziarie e di bilancio, *Programma* 1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità, U.d.V. 1.1.:

2014:
CP: ? 560.000;
CS: ? 560.000.

2015:
CP: ? 560.000;
CS: ? 560.000.

2016:
CP: ? 560.000;
CS: ? 560.000.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1120
XVII Legislatura

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)
Titolo breve: *legge di stabilità 2014*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta	Attività
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)	
N. 62 (pom.) 23 ottobre 2013	Esito: **Esame e rinvio** Discusso congiuntamente: S.1121 Rapporto su documenti di bilancio (tab. di bilancio 2 e 8) Parere destinato alla Commissione **5ª (Bilancio)**
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)	
N. 62 (pom.) 23 ottobre 2013	Discusso congiuntamente: S.1121 Fissato termine emendamenti: 24 ottobre 2013 Rapporto su documenti di bilancio (tab. di bilancio 2 e 8) **Nota**: (Il termine scade alle ore 13)

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)

N. 63 (ant.) 24 ottobre 2013	Esito: **Rinvio** Discusso congiuntamente: S. 1121 Rapporto su documenti di bilancio (tab. di bilancio 2 e 8) Parere destinato alla Commissione **5ª (Bilancio)**
N. 64 (pom.) 24 ottobre 2013	Esito: **Esame e rinvio** Rapporto su documenti di bilancio (tab. di bilancio 2 e 8) **Nota**: Seguito e conclusione dell'esame congiunto, con esiti distinti (accolti odg) Esito: Favorevole con osservazioni Rapporto su documenti di bilancio (tab. di bilancio 2) Esito: Favorevole con osservazioni Rapporto su documenti di bilancio (tab. di bilancio 8)

2ª Commissione permanente (Giustizia)

N. 57 (pom.) 23 ottobre 2013	Esito: **Esame e rinvio** Discusso congiuntamente: S.1121 Rapporto su documenti di bilancio (tab. di bilancio 5) Parere destinato alla Commissione **5ª (Bilancio)**
N. 58 (pom.) 24 ottobre 2013	Esito: **Esame e rinvio** Fissato termine emendamenti: 29 ottobre 2013 Rapporto su documenti di bilancio (tab. di bilancio 5) **Nota**: (Il termine scade alle ore 9,30)
N. 59 (pom.) 29 ottobre 2013	Esito: Favorevole con condizioni con osservazioni Rapporto su documenti di bilancio (tab. di bilancio 5)

3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)

N. 22 (nott.) 23 ottobre 2013	Esito: **Esame e rinvio** Discusso congiuntamente: S.1121 Fissato termine emendamenti: 28 ottobre 2013 Rapporto su documenti di bilancio (tab. di bilancio 6) Parere destinato alla Commissione **5ª (Bilancio)** **Nota**: (Il termine scade alle ore 12)

N. 23 (ant.) 29 ottobre 2013	Esito: Favorevole con osservazioni Rapporto su documenti di bilancio (tab. di bilancio 6) **Nota**: (accolto odg)
4ª Commissione permanente (Difesa)	
N. 28 (pom.) 23 ottobre 2013	Esito: **Esame e rinvio** Discusso congiuntamente: S. 1121 Fissato termine emendamenti: 24 ottobre 2013 Rapporto su documenti di bilancio (tab. di bilancio 11) Parere destinato alla Commissione **5ª (Bilancio)** **Nota**: (Il termine scade alle ore 8)
N. 29 (ant.) 24 ottobre 2013	Esito: Favorevole Rapporto su documenti di bilancio (tab. di bilancio 11) **Nota**: (accolti odg)
5ª Commissione permanente (Bilancio)	

N. 94 (ant.) 23 ottobre 2013	Esito: Favorevole Parere destinato all'Assemblea ex art. 126 del reg. Senato **Nota**: Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'art. 126, commi 3 e 4, del Regolamento del Senato

5ª Commissione permanente (Bilancio) (sui lavori della Commissione)

N. 128 (pom.) 26 novembre 2013	Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.) Pervenuta relazione tecnica **Nota**: Comunicazioni del Presidente sul ddl (e sull'emendamento governativo 1.900 interamente sostitutivo, oggetto della posizione della questione di fiducia)

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)

N. 41 (pom.)
22 ottobre 2013

N. 42 (ant.)
23 ottobre 2013

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro)

N. 43 (pom.) 24 ottobre 2013	Esito: **Esame e rinvio** Discusso congiuntamente: S.1121 Fissato termine emendamenti: 29 ottobre 2013 Rapporto su documenti di bilancio (tab. di bilancio 1 e 2) Parere destinato all'Assemblea **Nota**: (Il termine scade alle ore 12)
N. 44 (pom.) 29 ottobre 2013	Esito: **Esame e rinvio** Rapporto su documenti di bilancio (tab. di bilancio 1 e 2) Parere destinato alla Commissione **5ª (Bilancio)**
N. 45 (ant.) 30 ottobre 2013	Esito: **Esame e rinvio** Rapporto su documenti di bilancio (tab. di bilancio 1 e 2) **Nota**: (accolti odg)
N. 46 (pom.) 30 ottobre 2013	Esito: **Esame e rinvio** Rapporto su documenti di bilancio (tab. di bilancio 1 e 2) **Nota**: Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti

	Esito: Favorevole con osservazioni Rapporto su documenti di bilancio (tab. di bilancio 1) Esito: Favorevole con osservazioni Rapporto su documenti di bilancio (tab. di bilancio 2)

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) (sui lavori della Commissione)

N. 43 (pom.) 22 ottobre 2013	**Nota**: Sull'esame dei documenti di bilancio

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

N. 44 (pom.) 23 ottobre 2013	Esito: **Esame e rinvio** Discusso congiuntamente: S. 1121 Rapporto su documenti di bilancio (tab. di bilancio 2, 7 e 13) Parere destinato alla Commissione **5ª (Bilancio)**
N. 45 (ant.) 29 ottobre 2013	Esito: **Esame e rinvio** Rapporto su documenti di bilancio (tab. di bilancio 2, 7 e 13) **Nota**: Seguito dell'esame congiunto con esiti distinti

	Esito: Favorevole con osservazioni Rapporto su documenti di bilancio (tab. di bilancio 2)
N. 46 (ant.) 30 ottobre 2013	Esito: **Esame e rinvio** Rapporto su documenti di bilancio (tab. di bilancio 7 e 13) **Nota**: Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti (accolti odg) Esito: Favorevole con condizioni con osservazioni Rapporto su documenti di bilancio (tab. di bilancio 7) Esito: Favorevole con osservazioni Rapporto su documenti di bilancio (tab. di bilancio 13)

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

N. 35 (pom.) 23 ottobre 2013	Esito: **Esame e rinvio** Discusso congiuntamente: S. 1121 Rapporto su documenti di bilancio (tab. di bilancio 10 e 3) Parere destinato alla Commissione **5ª (Bilancio)**

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) (sui lavori della Commissione)

N. 35 (pom.) 23 ottobre 2013	Discusso congiuntamente: S. 1121 Fissato termine emendamenti: 25 ottobre 2013 Rapporto su documenti di bilancio **Nota**: (Il termine scade alle ore 13)

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

N. 36 (ant.) 24 ottobre 2013	Esito: **Esame e rinvio** Discusso congiuntamente: S. 1121 Rapporto su documenti di bilancio (tab. di bilancio 10 e 3) Parere destinato alla Commissione **5ª (Bilancio)**

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) (sui lavori della Commissione)

N. 36 (ant.) 24 ottobre 2013	Discusso congiuntamente: S.1121 Fissato termine emendamenti: 25 ottobre 2013 Rapporto su documenti di bilancio (tab. di bilancio 10 e 3) **Nota**: (Il termine scade alle ore 13)
8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)	
N. 37 (pom.) 24 ottobre 2013	Esito: **Esame e rinvio** Discusso congiuntamente: S.1121 Rapporto su documenti di bilancio (tab. di bilancio 10 e 3) Parere destinato alla Commissione **5ª (Bilancio)**
N. 38 (pom.) 28 ottobre 2013	Esito: **Esame e rinvio** Rapporto su documenti di bilancio (tab. di bilancio 10 e 3) **Nota**: Seguito e conclusione dell'esame congiunto, con esiti distinti (accolti odg) Esito: Favorevole con osservazioni Rapporto su documenti di bilancio (tab. di bilancio 10)

	Esito: Favorevole con osservazioni Rapporto su documenti di bilancio (tab. di bilancio 3)

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

N. 23 (pom.) 23 ottobre 2013	Esito: **Esame e rinvio** Discusso congiuntamente: S. 1121 Fissato termine emendamenti: 25 ottobre 2013 Rapporto su documenti di bilancio (tab. di bilancio 12) Parere destinato alla Commissione **5ª (Bilancio)** **Nota**: (Il termine scade alle ore 12)
N. 24 (pom.) 24 ottobre 2013	Esito: **Esame e rinvio** Rapporto su documenti di bilancio (tab. di bilancio 12)
N. 25 (pom.) 29 ottobre 2013	Esito: Favorevole con osservazioni Rapporto su documenti di bilancio (tab. di bilancio 12) **Nota**: (accolti odg)

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) (sui lavori della Commissione)

N. 42 (pom.) 22 ottobre 2013	**Nota**: Sull'esame dei documenti di bilancio

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

N. 43 (pom.) 23 ottobre 2013	Esito: **Esame e rinvio** Discusso congiuntamente: S. 1121 Rapporto su documenti di bilancio (tab. di bilancio 3 e 13) Parere destinato alla Commissione **5ª (Bilancio)**
N. 44 (ant.) 29 ottobre 2013	Esito: **Esame e rinvio** Rapporto su documenti di bilancio (tab. di bilancio 3 e 13) **Nota**: Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti (accolti odg)
	Esito: Favorevole con osservazioni Rapporto su documenti di bilancio (tab. di bilancio 3 e 13)

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)

N. 34 (pom.) 23 ottobre 2013	Esito: **Esame e rinvio** Discusso congiuntamente: S. 1121 Fissato termine emendamenti: 28 ottobre 2013 Rapporto su documenti di bilancio (tab. di bilancio 4) Parere destinato alla Commissione **5ª (Bilancio)** **Nota**: (Il termine scade alle ore 12)
N. 35 (ant.) 24 ottobre 2013	Esito: **Esame e rinvio** Rapporto su documenti di bilancio (tab. di bilancio 4)
N. 36 (pom.) 29 ottobre 2013	Esito: Favorevole con osservazioni Rapporto su documenti di bilancio (tab. di bilancio 4)

12ª Commissione permanente (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione)

N. 53 (pom.) 22 ottobre 2013	
N. 54 (ant.) 23 ottobre 2013	
N. 55 (pom.) 23 ottobre 2013	**Nota**: Sull'esame dei documenti di bilancio

12ª Commissione permanente (Igiene e sanita')

N. 56 (ant.) 24 ottobre 2013	Esito: **Esame e rinvio** Discusso congiuntamente: S. 1121 Fissato termine emendamenti: 29 ottobre 2013 Rapporto su documenti di bilancio (tab. di bilancio 14) Parere destinato alla Commissione **5ª (Bilancio)** **Nota**: (Il termine scade alle ore 10)
N. 57 (ant.) 29 ottobre 2013	Esito: **Esame e rinvio** Fissato termine emendamenti: 29 ottobre 2013 Rapporto su documenti di bilancio (tab. di bilancio 14) **Nota**: (Il termine scade alle ore 13,30)
N. 58 (pom.) 29 ottobre 2013	Esito: **Esame e rinvio** Rapporto su documenti di bilancio (tab. di bilancio 14)
N. 59 (ant.) 30 ottobre 2013	Esito: Favorevole con osservazioni Rapporto su documenti di bilancio (tab. di bilancio 14) **Nota**: (accolti odg)

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

N. 38 (pom.) 23 ottobre 2013	Esito: **Esame e rinvio** Discusso congiuntamente: S. 1121 Rapporto su documenti di bilancio (tab. di bilancio 2, 9, 10 e 13) Parere destinato alla Commissione **5ª (Bilancio)**
N. 39 (pom.) 28 ottobre 2013	Esito: **Esame e rinvio** Fissato termine emendamenti: 28 ottobre 2013 Rapporto su documenti di bilancio (tab. di bilancio 2, 9, 10 e 13) **Nota**: (Il termine scade alle ore 20)
N. 40 (ant.) 29 ottobre 2013	Esito: **Esame e rinvio** Rapporto su documenti di bilancio (tab. di bilancio 2, 9, 10 e 13)
N. 41 (pom.) 29 ottobre 2013	Esito: **Esame e rinvio** Rapporto su documenti di bilancio (tab. di bilancio 2, 9, 10 e 13) **Nota**: Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti (accolti odg)

	Esito: Favorevole con osservazioni Rapporto su documenti di bilancio (tab. di bilancio 9) Esito: Favorevole Rapporto su documenti di bilancio (tab. di bilancio 2) Esito: Favorevole Rapporto su documenti di bilancio (tab. di bilancio 10) Esito: Favorevole Rapporto su documenti di bilancio (tab. di bilancio 13)
14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	
N. 25 (pom.) 23 ottobre 2013	Esito: **Esame e rinvio** Discusso congiuntamente: S.1121 Rapporto su documenti di bilancio (tab. di bilancio 2) Parere destinato alla Commissione **5ª (Bilancio)**
N. 26 (pom.) 23 ottobre 2013	Esito: Favorevole con rilievi Rapporto su documenti di bilancio (tab. di bilancio 2)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 62 (pom.) del 23/10/2013

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2013
62ª Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO
indi del Vice Presidente
MORRA

Interviene il vice ministro dell'interno Bubbico.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1121) ***Bilancio di previsione dello Stato per l?anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016***
- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 ***(limitatamente alle parti di competenza)***
- (Tab. 8) Stato di previsione del Ministero dell?interno per l?anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016
(1120) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)***
(Rapporti alla 5a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il senatore MIGLIAVACCA (*PD*), relatore sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le parti relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri e sulle disposizioni

corrispondenti del disegno di legge di stabilità, sottolinea che, per la prima volta dopo molti anni, la manovra di bilancio ha un carattere anticiclico, sia pure in misura limitata. L'effetto espansivo (pari allo 0,2 per cento del PIL) deriva da misure relative alla finanza degli enti locali e da alcuni investimenti pubblici, nonché da parziali e limitate detrazioni a favore del lavoro e delle imprese. D'altro canto, richiama gli interventi in senso restrittivo, con particolare riguardo all'articolo 11, che reca norme particolarmente onerose per il pubblico impiego.

Si sofferma, quindi, sulle parti di competenza della tabella 2, riferendo sugli stanziamenti e sulle relative variazioni rispetto al bilancio di assestamento del 2013 degli organi costituzionali, di quelli a rilevanza costituzionale e della stessa Presidenza del Consiglio dei ministri; inoltre, ricorda gli stanziamenti relativi ai programmi di protezione civile, di sostegno all'editoria, sulle minoranze linguistiche, sulle pari opportunità, sui rapporti con le confessioni religiose, sui servizi di informazione per la sicurezza, nonché sull'agenda digitale.

Illustrando le disposizioni corrispondenti del disegno di legge di stabilità, richiama le restrizioni riguardanti il pubblico impiego di cui all'articolo 11, con particolare riguardo ai commi da 1 a 4, che precludono gli incrementi dell'indennità di vacanza contrattuale fino al 2017 anche per il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale e che limitano la contrattazione per il biennio 2013-2014 alla parte normativa. Il successivo comma 5 proroga a tutto il 2014 il congelamento del trattamento economico accessorio previsto per il 2010, mentre il comma 6 dispone una riduzione del 75 per cento degli onorari liquidati agli avvocati in seguito a sentenze favorevoli alla pubblica amministrazione. I commi 8 e 9 ridefiniscono la modulazione del *turn over* nelle pubbliche amministrazioni, riducendo le quote previste per gli anni 2015-2017. I commi da 12 a 16 dettano disposizioni in materia di limite massimo retributivo per il personale della pubblica amministrazione e prescrivono l'adeguamento a tale limite per le Regioni.

Riferisce, quindi, sull'articolo 7, comma 4, che incrementa la dotazione del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati per gli anni 2015 e 2016, come pure sul successivo comma 6, che autorizza una spesa di 99 milioni di euro per la prosecuzione di lavori socialmente utili nel comune e nella provincia di Napoli e nel comune di Palermo. Dà conto poi dell'articolo 7, comma 8, che finanzia il Fondo nazionale contro la violenza sessuale di genere, e l'articolo 9, comma 6, che istituisce il Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, diretto a incentivare l'innovazione tecnologica e digitale, a promuovere l'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi *media* e a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali.

Illustra, quindi, i commi da 23 a 26 dell'articolo 9, recanti misure in materia di informatizzazione della normativa vigente, e i commi 5 e 6 dell'articolo 10, che prevedono la rilevazione dei dati e delle informazioni relativi ai costi degli edifici utilizzati dalle amministrazioni statali e la definizione di un programma straordinario di cessione di immobili pubblici. I successivi commi 21 e 22 recano una rimodulazione dei trasferimenti tra i bilanci delle Autorità indipendenti, mentre l'articolo 12 contiene disposizioni in materia previdenziale. In particolare, i commi 2 e 3 aumentano da 6 a 12 mesi i termini di dilazione dalle liquidazioni e riducono i limiti in base ai quali è parametrata la divisione in una, due o tre rate. In fine, il comma 4 ripropone il contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici obbligatori eccedenti determinati importi, materia sulla quale è intervenuta con due sentenze la Corte costituzionale.

Conclude, richiamando l'attenzione della Commissione e del Governo sull'eccessiva onerosità per i pubblici dipendenti delle misure previste dall'articolo 11. Sebbene si tratti di una tendenza comune a tutti i Paesi OCSE, occorre tenere conto che il blocco della contrattazione e dell'indennità di vacanza contrattuale ha decurtato la capacità d'acquisto dei dipendenti pubblici in media del 10 per cento. Auspica che la severità di quelle misure possa attenuarsi, riconoscendo almeno in parte l'incremento dell'indennità di vacanza contrattuale. Inoltre, con un ordine del giorno si potrà impegnare il Governo a destinare i risparmi a politiche di ammodernamento della pubblica amministrazione.

Il senatore ZANETTIN (*PdL*), relatore sullo stato di previsione del Ministero dell'interno e sulle

parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità, ricorda gli stanziamenti previsti per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, segnalando, per il 2014, una riduzione rispetto al bilancio assestato 2013. La variazione più rilevante riguarda la missione relativa alle relazioni finanziarie con le autonomie territoriali.

Soffermandosi sulle corrispondenti disposizioni del disegno di legge di stabilità, riferisce sull'articolo 3, comma 14, che reca il finanziamento del programma TETRA, la tecnologia digitale per comunicazioni radio sicure delle forze di polizia adottata dall'Unione europea come *standard* digitale, nonché sull'articolo 9, comma 20, che istituisce il Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, che comprendono, tra l'altro, le misure antitratta e quelle per le vittime del terrorismo.

Illustra, quindi, le misure di contenimento delle spese per consultazioni elettorali (articolo 10, commi 11-14), che prevedono lo svolgimento in un'unica giornata delle elezioni politiche e di quelle per gli enti territoriali, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, nonché lo svolgimento di più *referendum*.

Ricorda poi il contenuto dell'articolo 10: i commi 32 e 33 danno impulso alla revisione della spesa; il successivo comma 37 reca una riduzione delle disponibilità per consumi intermedi; il comma 41 proroga al 30 giugno 2014 le gestioni commissariali delle province.

Quanto all'articolo 11, si sofferma sulle disposizioni di cui ai commi 10 e 11, che autorizzano assunzioni aggiuntive nel comparto sicurezza, con facoltà di riserva al personale in ferma prefissata di un anno delle Forze armate, e il comma 17, in materia di indennità di straordinario per il personale non dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e delle Forze armate.

Passa quindi a illustrare l'articolo 13, concernente il patto di stabilità interno delle regioni. Si riduce di 700 milioni l'ammontare massimo delle spese finali delle regioni a statuto ordinario per il 2014 e si fissa la ripartizione tra le regioni. I comma 4 e 5 riducono di ulteriori 300 milioni l'ammontare massimo delle spese finali delle autonomie speciali per il 2014, fissandone la ripartizione. Il comma 6 fa venire meno, a partire dal 2014, la speciale disciplina del patto stabilità delle regioni e delle pubbliche amministrazioni che avevano superato gli obiettivi di maggiore spesa per interventi correlati ai finanziamenti dell'Unione europea e realizzati con la quota di finanziamento nazionale. Il comma 7 sposta al 2015 l'avvio del "patto regionale integrato". I commi da 8 a 11 intervengono sui profili sollevati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 241 del 31 ottobre 2012, con la quale è stata ritenuta inapplicabile, in quanto in contrasto con lo statuto speciale di alcune autonomie differenziate, la riserva all'erario di una serie di proventi finanziari. Le norme, tra l'altro, ribadiscono la riserva erariale - anche alla luce della nuova disciplina costituzionale di bilancio - limitandola a un quinquennio.

I successivi commi da 12 a 15 determinano - disciplinandone modi e tempi - l'ulteriore concorso alla finanza pubblica da parte delle regioni a statuto ordinario, per un complessivo importo di 560 milioni di euro. I successivi commi 16 e 17 assicurano invece il concorso alla finanza pubblica da parte delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, per un complessivo importo di 240 milioni di euro. Il comma 18 incide, infine, sul calcolo del limite di indebitamento regionale, comprendendovi le risorse del Fondo nazionale per il concorso agli oneri del trasporto pubblico locale.

Quanto all'articolo 14, concernente il patto di stabilità interno per gli enti locali, il comma 1 aggiorna la base di riferimento per il calcolo dell'obiettivo relativo agli anni 2014-2017, determinando un miglioramento dell'indebitamento netto e del fabbisogno degli anni 2016 e 2017. Il comma 2 prevede che la popolazione da prendere a riferimento per l?assoggettamento al patto di stabilità interno è quella anagrafica e non quella censuaria. Il comma 4 esclude dal patto di stabilità interno degli enti locali i pagamenti in conto capitale, per 1.000 milioni di euro. Ogni ente beneficia dell'esclusione in proporzione alle richieste di spazi finanziari. In caso di utilizzo inferiore al 90 per cento degli spazi richiesti, si procederà alla revoca dell'esclusione. Il comma 5 aggiorna il riferimento del sito *internet* del patto di stabilità interno. Il comma 6 sostituisce l?invio cartaceo della certificazione sul rispetto del patto di stabilità interno con quello telematico cui viene conferito adeguato valore giuridico. Il comma 7 rinvia di due anni l?assoggettamento al patto di stabilità interno degli enti locali di nuova istituzione

e aggiorna conseguentemente la base di riferimento per la definizione degli obiettivi di concorso finanziario. I commi da 8 a 10 anticipano i termini per gli adempimenti relativi al patto di solidarietà.

L'articolo 15 concerne il patto di stabilità interno per le società, le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali. I commi da 1 a 8 assoggettano al patto di stabilità le aziende speciali, le istituzioni e le società non quotate partecipate dagli enti territoriali. In particolare, sono assoggettati (comma 1) gli enti partecipati per la maggioranza del capitale (o nei confronti dei quali si può nominare più del cinquanta per cento degli organi di governo o di vigilanza), titolari di servizi in affidamento diretto per più dell'80 per cento della produzione. I soggetti interessati al patto sono individuati attraverso un sistema di comunicazioni disciplinate dai commi da 6 a 8, che regolano anche le comunicazioni relative al raggiungimento degli obiettivi. A decorrere dal 2015 (comma 3), questi enti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica con la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza e realizzando un saldo economico non negativo o coerente con il piano di rientro. L?obiettivo è rappresentato dal margine operativo lordo, di cui si indicano i criteri di calcolo (comma 4), mentre le istituzioni che adottano la contabilità finanziaria (comma 5) sono chiamate a perseguire un saldo finanziario, analogamente a quanto stabilito per gli enti locali. Ai sensi del comma 9, il mancato raggiungimento dell?obiettivo comporta l?applicazione di sanzioni anche a carico degli enti locali sottoposti al patto di stabilità e degli enti partecipanti: il comma 10 sostanzia tale responsabilità in termini di peggioramento dell?obiettivo di patto pari all?eccedenza rispetto all?obiettivo annuale non conseguito, da parte dei soggetti controllati, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Il comma 11 prevede specifiche conseguenze per gli enti assoggettati che presentano un saldo economico negativo, in termini di sostenimento di costi operativi, assunzioni e compenso di organi di gestione. Gli enti partecipanti devono vigilare - secondo il comma 12 - sugli adempimenti previsti, anche mediante il sistema dei controlli interni. In caso di mancato rispetto dell?obiettivo per due esercizi consecutivi, gli enti partecipanti chiedono la revoca dell?organo di amministrazione della società; in caso di ingiustificato mancato assolvimento degli adempimenti, gli amministratori degli enti partecipanti sono responsabili del conseguente danno erariale. Il comma 14 prescrive che gli organi di revisione economico-finanziaria trasmettano annualmente una relazione sugli adempimenti e sui risultati conseguiti dalle società, dalle aziende speciali e dalle istituzioni partecipate alle sezioni regionali della Corte dei conti, che segnalano tempestivamente agli enti partecipanti le situazioni idonee a determinare il mancato conseguimento degli obiettivi.

L'articolo 16 reca ulteriori diposizioni in materia di finanza degli enti territoriali. Tra le sue previsioni, il comma 1 prefigura la promozione, da parte del Governo, di intese con le Province autonome di Trento e Bolzano, volte alla revisione delle competenze in materia di finanza locale, di cui all'articolo 80 dello Statuto speciale del Trentino Alto-Adige.

In tema di finanza degli enti locali, richiama infine l'articolo 24, che dispone in materia di Fondo di solidarietà comunale.

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore CAMPANELLA (*M5S*) ritiene che, al di là del miglioramento dei saldi, il disegno di legge di stabilità per il 2014 abbia effetti recessivi, in quanto non migliora la qualità della spesa. A titolo d'esempio, ricorda il mantenimento di una serie di spese per la difesa, a suo avviso non comprensibili, soprattutto ove si consideri che è spostata di ulteriori sei mesi la corresponsione della liquidazione ai pubblici dipendenti. Anche l'ulteriore blocco della contrattazione e dell'indennità di vacanza contrattuale sacrifica ulteriormente i redditi dei dipendenti della pubblica amministrazione e fatalmente impedisce la crescita dei consumi. Questi sacrifici appaiono anche più odiosi, se si tiene conto dell'incremento dei fondi per finanziare il salario accessorio del personale trasferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri e il livello degli emolumenti dei parlamentari.

A suo avviso, le disposizioni contenute nel disegno di legge di stabilità scoraggiano anche chi non volesse essere pregiudizialmente contrario alla manovra: la spesa dannosa non è quella per i

pubblici dipendenti, bensì quella per finanziare le consulenze esterne della pubblica amministrazione. Ad avviso della sua parte politica, si dovrebbe colpire piuttosto la ricchezza dei ceti più abbienti, che hanno una maggiore propensione marginale al risparmio.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) condivide le osservazioni critiche svolte dal relatore Migliavacca e dal senatore Campanella, in relazione alle misure restrittive sul personale della pubblica amministrazione.

Inoltre, esprime riserve sulle norme che disciplinano il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. In particolare, la riserva all'erario appare in contrasto con le particolari forme di autonomie riconosciute a quegli enti, secondo quanto osservato dalla Corte costituzionale. A suo avviso, gli obiettivi finanziari si potrebbero conseguire demandando le modalità di contribuzione alle norme di attuazione da approvare entro un termine stabilito.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL*) esprime apprezzamento per la revisione dei limiti posti dal patto di stabilità interno, con riferimento alle spese per il cofinanziamento di programmi operativi e per alcune spese di investimento. Il grave disagio sociale, che si registra soprattutto nel Mezzogiorno, impone l'adozione di misure tempestive e incisive: vi è il rischio che il rilancio dei consumi non si traduca in un corrispondente aumento della produzione, poiché molti imprenditori hanno già deciso di trasferire le loro aziende in altri Paesi.

Esprime una complessiva perplessità sulle misure previste dalla legge di stabilità e auspica che esse possano migliorarsi nell'*iter* parlamentare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione è convocata per proseguire l'esame dei documenti di bilancio domani, giovedì 24 ottobre, alle ore 9. In tal modo, secondo quanto già prospettato, nella seduta pomeridiana si potrà proseguire l'esame dei disegni di legge in materia elettorale.

Propone, quindi, di fissare alle ore 18 di oggi il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge di bilancio (n. 1121) e di ordini del giorno al disegno di legge di stabilità (n.1120).

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) non condivide la proposta di accelerare oltre misura l'esame dei documenti di bilancio. I relatori hanno appena svolto le rispettive illustrazioni ed è necessario un adeguato approfondimento per la predisposizione di emendamenti e ordini del giorno. Del resto, la Commissione attende da numerose settimane la presentazione da parte dei relatori delle linee guida di una possibile riforma sui disegni di legge in materia elettorale: la proposta di trattare tale materia nella seduta pomeridiana di domani, anticipando l'approvazione dei rapporti sui documenti di bilancio rispetto al termine previsto di martedì 29 ottobre, appare una forzatura dal significato esclusivamente

mediatico.

La PRESIDENTE sottolinea che la proposta di trattare al più presto le linee della riforma elettorale, attraverso l'illustrazione da parte dei relatori dei punti condivisi e di quelli tuttora controversi, cui far seguire un confronto approfondito, corrisponde a un impegno assunto da tutta la Commissione. Se è necessario un termine più ampio per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno ai documenti di bilancio, esso può essere fissato alle ore 13 di domani. Tuttavia, a suo avviso, il dovuto approfondimento del disegno di legge di stabilità è pienamente compatibile con la proposta di trattare nella seduta pomeridiana di domani i disegni di legge in materia elettorale.

Il senatore MIGLIAVACCA (*PD*) condivide le argomentazioni della Presidente: la sede più idonea per un approfondimento complessivo delle proposte di modifica della legge di stabilità è la Commissione bilancio. Le osservazioni e i suggerimenti della Commissione affari costituzionali potranno essere esaurientemente esposti nel rapporto alla Commissione bilancio e potranno senz'altro essere approvati ordini del giorno condivisi sulle parti più sensibili della manovra, anche nei tempi indicati dalla stessa Presidente.

Il senatore CAMPANELLA (*M5S*) condivide la proposta di fissare un termine più ampio, alle ore 13 di domani, giovedì 24 ottobre.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ricorda che ai sensi dell'articolo 126, comma 9, del Regolamento, i rapporti alla Commissione bilancio sono comunicati entro dieci giorni dal deferimento. Ribadisce, quindi, che l'ipotesi di approvare il rapporto in un giorno appare una palese forzatura.

In conclusione, la Commissione conviene sulla proposta di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge di bilancio (n.1121) e di ordini del giorno al disegno di legge di stabilità per il 2014 (n.1120) alle ore 13 di domani, giovedì 24 ottobre.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 63 (ant.) del 24/10/2013

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 2013
63ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Manzione.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1121) ***Bilancio di previsione dello Stato per l?anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016***
- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 *(limitatamente alle parti di competenza)*
- (Tab. 8) Stato di previsione del Ministero dell?interno per l?anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016
(1120) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)***
(Rapporti alla 5a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

La PRESIDENTE, non essendovi richieste di intervento nella discussione generale, propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto alla seduta pomeridiana, già convocata alle ore 14.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

1.4.2.1.3. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 64 (pom.) del 24/10/2013

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 2013
64ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il vice ministro dell'interno Bubbico.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1121) ***Bilancio di previsione dello Stato per l?anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016***

- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 *(limitatamente alle parti di competenza)*

- (Tab. 8) Stato di previsione del Ministero dell?interno per l?anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

(1120) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)***

(Rapporti alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Rapporto favorevole con osservazioni sulla Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza, e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità. Rapporto favorevole con osservazioni sulla Tabella n. 8 e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 ottobre e rinviato nella seduta

antimeridiana di oggi.

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato, riferiti alla tabella 2, per le parti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, del disegno di legge n. 1121 (legge di bilancio) e degli ordini del giorno riferiti alle corrispondenti disposizioni del disegno di legge n. 1120 (legge di stabilità).

Il relatore MIGLIAVACCA (*PD*) illustra una proposta di rapporto favorevole, con osservazioni, pubblicata in allegato, che sottolinea la criticità delle misure che riguardano il trattamento economico del pubblico impiego.

Il senatore CRIMI (*M5S*) illustra gli emendamenti 2.Tab.2.1.1 e 2.Tab.2.2.1, che intendono assegnare uno stanziamento aggiuntivo al Programma 5.2 (Sicurezza democratica) con risorse da sottrarre al Programma 21.1 (Organi costituzionali).

La PRESIDENTE li dichiara inammissibili, in quanto incidono su spese obbligatorie e inderogabili.

Il senatore BRUNO (*PdL*) invita i proponenti delle suddette proposte, condivise dalla sua parte politica, a riproporle in altra forma, compatibili con le regole di contabilità.

Il senatore CRIMI (*M5S*) precisa che la proposta di sottrarre una quota di risorse al bilancio degli organi costituzionali per finanziare spese diverse corrisponde alla linea politica del suo Gruppo.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) illustra gli ordini del giorno G/1120/5/1, G/1120/6/1, G/1120/12/1, G/1120/14/1 e G/1120/15/1, presentati dal suo Gruppo, che impegnano il Governo a incidere più significativamente, in termini di riduzione della spesa pubblica, prevedendo una decurtazione dei costi di funzionamento della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, degli organi parlamentari e di rilevanza costituzionale.

Inoltre, segnala l'ordine del giorno G/1120/13/1, che impegna il Governo a recuperare maggiori risorse da destinare al sostegno della famiglia e alla ripresa della crescita demografica.

La PRESIDENTE dichiara inammissibili gli ordini del giorno nn. 5, 6 e 15, concernenti gli organi costituzionali.

Il vice ministro BUBBICO, a nome del Governo, esprime un parere favorevole sulla proposta di rapporto avanzata dal relatore. Accoglie l'ordine del giorno G/1120/13/1. Si pronuncia in senso contrario sugli ordini del giorno nn. 12 e 14.

Il relatore MIGLIAVACCA (*PD*) esprime un parere contrario sull'ordine del giorno n. 12, che riguarda stanziamenti di cui è già prevista una riduzione.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) insiste per la votazione degli ordini del giorno nn. 12 e 14 che, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, sono posti in votazione e respinti.

Dopo le dichiarazioni di voto contrario, a nome dei rispettivi Gruppi, dei senatori CAMPANELLA (*M5S*) e CALDEROLI (*LN-Aut*), la Commissione approva la proposta di rapporto avanzata dal relatore.

Si procede quindi all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti alla tabella 8 del disegno di legge n. 1121 (legge di bilancio) e degli ordini del giorno alle corrispondenti disposizioni del disegno di legge n. 1120 (legge di stabilità), pubblicati in allegato.

Il senatore ZANETTIN (*PdL*) illustra una proposta di rapporto favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, sulla quale il vice ministro BUBBICO si esprime favorevolmente.

Il senatore CAMPANELLA (*M5S*) illustra una proposta di rapporto alternativo in senso contrario, da lui presentata insieme ad altri senatori del proprio Gruppo, pubblicata in allegato: vi si sottolinea, tra l'altro, l'esigenza di un rinnovamento della pubblica amministrazione, nonché quella di destinare maggiori risorse all'accoglimento dei migranti.

La PRESIDENTE dichiara inammissibili gli emendamenti 8.Tab.8.1.1 e 8.Tab.8.2.1. Rileva, quindi, che il senatore che ha proposto gli ordini del giorno G/1121/1/1/Tab.8 e G/1121/2/1.Tab.8 non è presente e si intende pertanto che vi abbia rinunciato.

Il senatore BRUNO (*PdL*) sottoscrive e illustra l'ordine del giorno G/1120/1/1, in materia di *turn over* nelle Forze di polizia che, su proposta del vice ministro Bubbico, viene riferito anche al personale dei Vigili del fuoco e quindi è accolto dallo stesso rappresentante del Governo.

La senatrice LO MORO (*PD*) e i senatori Giovanni MAURO (*GAL*), PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), MARAN (*SCpI*) e BISINELLA (*LN-Aut*), anche a nome degli altri senatori della Commissione dei rispettivi Gruppi, dichiarano di sottoscrivere l'ordine del giorno.

La PRESIDENTE dichiara inammissibile l'ordine del giorno G/1120/7/1.

In proposito la senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) si riserva di avanzare una proposta di emendamento presso la Commissione bilancio.
Illustra poi l'ordine del giorno G/1120/10/1. Accogliendo il suggerimento del vice ministro Bubbico, integra il testo richiamando i princìpi di cui all'articolo 119 della Costituzione.
Illustra quindi gli ordini del giorno G/1120/8/1, G/1120/9/1 e G/1120/11/1.

Il vice ministro BUBBICO, per quanto concerne l'ordine del giorno n. 10, tenuto conto dell'integrazione da parte dei proponenti, lo accoglie, così come accoglie gli ordini del giorno n. 8, n. 9 e n. 11. Invita a ritirare l'ordine del giorno n. 16, annunciando, in caso di mantenimento, un parere contrario poiché potrebbe entrare in conflitto con norme che regolano i rapporti tra lo Stato e le autonomie locali. Invita a ritirare anche l'ordine del giorno n. 17.

Anche il relatore ZANETTIN (*PdL*) invita i proponenti a ritirare l'ordine del giorno n. 16, il cui contenuto è parzialmente recepito nella proposta di rapporto, nonché l'ordine del giorno n. 17. Altrimenti, il suo parere sarebbe contrario.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), accogliendo l'invito del rappresentante del Governo e del relatore, ritira gli ordini del giorno nn. 16 e 17.

La PRESIDENTE rileva, quindi, che il senatore che ha proposto gli ordini del giorno nn. 2, 3, 4 e 18 non è presente e si intende pertanto che vi abbia rinunciato.

Si procede, quindi, alla votazione della proposta di rapporto avanzata dal relatore.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo. A suo avviso, le osservazioni proposte dal relatore, che investono anche rilevanti questioni di costituzionalità, dovrebbero indurre alla formulazione di un rapporto contrario. In proposito, sottolinea che alcune disposizioni rappresentano una palese inosservanza di sentenze della Corte costituzionale, in particolare sulla questione delle Province e su quella del contributo di solidarietà da parte dei percettori dei trattamenti pensionistici più elevati.

Inoltre, auspica una definizione organica del regime delle Province: si tratta di enti che tuttora erogano servizi e la cui vicenda non può essere risolta con la legge di stabilità. Inoltre, ricorda che nel 2014 le Province per le quali non sono stati nominati Commissari, dovranno rinnovare i propri organi, per cui si determinerebbe un'incongruenza istituzionale rispetto alle Province commissariate.

Il relatore ZANETTIN (*PdL*), con riferimento alle disposizioni che prorogano la gestione commissariale delle Province, osserva che sarebbe contraddittorio ammettere politicamente che si possano svolgere nuove elezioni per enti che tutte le forze politiche hanno concordato di voler abolire.

La senatrice LO MORO (*PD*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo: è opportuno prorogare le gestioni commissariali per confermare la riduzione delle spese ed evitare che si riproponga l'esistenza di enti già soppressi.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*) osserva che la questione riguardante le Province potrà risolversi solo con una riforma costituzionale. Riferisce il proposito, comunicatole dal ministro Delrio, di riferire alla Commissione sulla elaborazione di un disegno di legge del Governo che riguarda anche l'ordinamento dei comuni e delle Province. Pur comprendendo le perplessità del senatore Calderoli, invita a considerare che la fase di transizione implica anche il susseguirsi di norme non sempre coerenti.

Quanto al contributo di solidarietà applicato ai trattamenti pensionistici che superano una determinata soglia, ricorda che la Corte costituzionale ha censurato la natura sostanzialmente tributaria della norma, mentre la disposizione contenuta nel disegno di legge di stabilità prospetta un contributo di solidarietà che rimane nell'ambito del sistema previdenziale.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di rapporto favorevole con osservazioni avanzata dal relatore Zanettin sulla Tabella 8 del disegno di legge di bilancio e sulle corrispondenti disposizioni del disegno di legge di stabilità è quindi posta in votazione ed è accolta.

Di conseguenza, è preclusa la votazione della proposta alternativa di rapporto.

Il senatore CAMPANELLA (*M5S*) annuncia che la proposta alternativa formerà oggetto di un rapporto di minoranza.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(356) ***Anna FINOCCHIARO e ZANDA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali***

(396) ***Loredana DE PETRIS ed altri. - Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e reintroduzione della disciplina elettorale per la Camera e per il Senato, basata sul sistema maggioritario***

(406) ***FRAVEZZI ed altri. - Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati***

(432) ***Stefano ESPOSITO ed altri. - Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(559) ***CALDEROLI. - Modificazioni della normativa per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica***

(661) ***Giovanni MAURO e Mario FERRARA. - Norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(674) ***Rosa Maria DI GIORGI ed altri. - Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(685) ***Anna FINOCCHIARO ed altri. - Disposizioni transitorie per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati***

(1017) ***ASTORRE e COLLINA. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. Introduzione del doppio turno di coalizione per l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica***

(1029) ***SUSTA ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione delle circoscrizioni elettorali per la Camera e dei collegi uninominali***

- e petizioni nn. 57, 153, 155 e 456 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 ottobre.

Il relatore BRUNO (*PdL*), anche a nome dell'altra relatrice, senatrice Lo Moro, riferisce sull'ipotesi di lavoro concordata, che prevede, per la Camera dei deputati, l'attribuzione del 20 per cento dei seggi con metodo proporzionale, senza voto di preferenza, su liste circoscrizionali di candidati, con alternanza di genere, nelle 26 circoscrizioni attuali, e dell'80 per cento dei seggi con metodo proporzionale, su base circoscrizionale, su liste di candidati in collegi plurinominali collegate reciprocamente con liste circoscrizionali. I collegi plurinominali sono tendenzialmente di ambito

provinciale o sub-provinciale; in ogni lista di candidati lo stesso sesso non può essere presente in misura eccedente il 65 per cento (o i 2/3). Le soglie di sbarramento sono computate a livello nazionale sull'insieme delle liste circoscrizionali aventi il medesimo contrassegno: il 4 o 5 per cento per le liste non coalizzate, il 2 o 3 per cento per quelle coalizzate; oppure il 10 per cento in almeno 3 circoscrizioni o il 20 per cento in quelle di insediamento di minoranze linguistiche riconosciute. Il premio di maggioranza prevede l'attribuzione di 340 seggi alla lista o coalizione di liste circoscrizionali con il medesimo contrassegno che ottiene almeno il 40 per cento dei voti a livello nazionale.

Per quanto riguarda il Senato, ogni regione, salvo la Valle d'Aosta, il Molise e il Trentino-Alto Adige, è suddivisa in collegi plurinominali: nelle liste i candidati dello stesso sesso non possono eccedere il 65 per cento (oppure i 2/3). Accedono al riparto dei seggi le liste che, con il medesimo contrassegno, hanno su base nazionale almeno il 4 o 5 per cento dei voti ovvero il 2 o 3 per cento se in coalizione con altre; inoltre, accedono al riparto dei seggi le liste o coalizioni che raggiungono l'8 per cento in almeno cinque regioni, il 15 per cento anche in una sola regione (ma in tal caso solo nella regione o nelle regioni ove si ottiene quel risultato) o il 20 per cento in una regione d'insediamento di minoranze linguistiche riconosciute. Alle liste o alle coalizioni di liste che, con il medesimo contrassegno, ottengono almeno il 40 per cento di voti validi a livello nazionale, sono attribuiti 170 seggi; i seggi "incrementali" sono poi distribuiti tra le regioni e, in ambito regionale, tra i collegi plurinominali, in base alle cifre elettorali in ordine decrescente.

Il relatore sottolinea che permangono aperte alcune questioni. Anzitutto, il metodo di calcolo per l'attribuzione dei seggi: dei quozienti interi e più alti resti ovvero dei divisori (d'Hondt). Inoltre, nel caso di mancata attribuzione del premio di maggioranza, sono state previste due opzioni: un secondo turno di votazioni in contesa tra le due liste o coalizioni che hanno ottenuto il maggior numero di voti (opzione proposta dalla relatrice Lo Moro) oppure un incremento di seggi alla lista o coalizione che ha ottenuto, con la maggioranza dei voti, almeno il 35 per cento dei suffragi (opzione da lui proposta). Il relatore indica un'altra questione aperta: per risolvere l'eventualità di esiti difformi, quanto al premio, tra Camera e Senato, se il premio è conseguito da liste o coalizioni con diverso contrassegno, potrebbe non essere attribuito né alla Camera né al Senato; se invece è conseguito per una sola Camera e non per l'altra si può considerare l'ipotesi che non sia attribuito in alcuna delle due Camere.

Quanto alla scelta degli eletti nei collegi plurinominali, egli propende per un'assegnazione secondo l'ordine di lista, mentre la relatrice Lo Moro preferisce che l'attribuzione sia effettuata in base ai voti di preferenza, con possibilità di due scelte, per candidati di sesso diverso.

Ribadisce, quindi, l'intendimento dei relatori di procedere in tempi ragionevoli ma certi all'approvazione di una riforma della legge elettorale e ritiene che l'eventuale necessità di una proposta da parte del Governo rappresenterebbe una estrema delegittimazione del Parlamento. I relatori hanno tentato di attenuare le divergenze e di presentare ai Gruppi parlamentari una ipotesi che auspicano possa avere successo, senza condizionamenti provenienti dalle rispettive parti politiche.

La relatrice LO MORO (*PD*) condivide l'illustrazione dell'altro relatore e sottolinea che l'ipotesi di lavoro non recepisce le posizioni originarie dei singoli partiti politici, ma si propone di realizzare una mediazione a cui auspica che partecipino anche i Gruppi di minoranza. Essa risolve la questione della soglia per il premio di maggioranza e quella degli esiti differenziati per l'attribuzione con meccanismi diversi del premio di maggioranza alla Camera e al Senato. Inoltre, recepisce l'esigenza di riconoscibilità degli eletti, prospettando il sistema di circoscrizioni piccole. Conferma che, a suo avviso, tale qualità sarebbe resa più coerente con il voto di preferenza. Quanto al doppio turno, ricorda che il Gruppo del Partito Democratico (ma anche i senatori del Gruppo di Scelta civica per l'Italia) sostengono quella opzione per favorire la governabilità del sistema nel caso in cui non si raggiunga la soglia per l'attribuzione del premio di maggioranza. In proposito, intende chiarire che si tratta di un indirizzo politico non equivoco, che non può essere mistificato da alcuno, allo scopo di attribuire false intenzioni, ma con l'effetto, invece, di rivelare propositi non dichiarati.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ringrazia i relatori per il lavoro di sintesi compiuto, ma rivolge un appello ai partiti politici affinché abbandonino le proposte massimaliste, che rischiano di ostacolare il successo della riforma. A suo avviso, il rilancio di proposte di parte ha solo l'effetto di voler conservare la legge vigente. Conclude dichiarando la disponibilità del suo Gruppo a favorire il successo dell'iniziativa di riforma elettorale.

La senatrice DE MONTE (*PD*), dopo aver apprezzato l'iniziativa di sintesi illustrata dai relatori, sottolinea l'importanza di assicurare la governabilità del sistema politico. Sebbene non si possano assegnare alla legge elettorale funzioni che sono proprie della politica, ritiene che il doppio turno di coalizione rende più probabile l'individuazione tempestiva della maggioranza e delle minoranze.

Il senatore GOTOR (*PD*) condivide l'argomentazione svolta dalla senatrice De Monte, nel senso che non si può rinviare alla legge elettorale il compito di assicurare la governabilità del sistema politico, come dimostra l'esperienza dei diversi sistemi elettorali. Per riformare la vigente legge elettorale è necessario un accordo tra i partiti, che pertanto dovrebbero rinunciare alle rispettive proposte principali. Tale spirito costruttivo, a suo avviso, dovrebbe essere osservato sia in sede parlamentare, sia nel dibattito politico pubblico, dove, invece, spesso si manifestano opinioni strumentali e dissimulatorie.

Il senatore MINEO (*PD*) apprezza l'orgoglio con il quale i relatori difendono il lavoro che si sta svolgendo nella Commissione. Tuttavia, pur nella necessaria mediazione politica, ritiene che non si debba rinunciare a sanare i maggiori difetti della legge elettorale vigente, cioè la formazione di coalizioni elettorali che poi si rivelano infedeli e la riserva ai partiti politici della scelta dei parlamentari. In proposito, ritiene che dopo venti anni dal *referendum* che ha ridotto le preferenze, gli elettori possano perfino preferire il rischio di fenomeni di notabilato a quello di capi-partito che nominano gli eletti. Inoltre, si tratta di prevenire il rischio di esiti diversi nei due rami del Parlamento, a causa di un meccanismo difforme nell'attribuzione dei premi di maggioranza.

A suo avviso, il doppio turno di coalizione rappresenta il metodo migliore per evitare la formazione di coalizioni infedeli, anche in presenza di un sistema politico multipolare; del resto, lo stesso Movimento 5 Stelle, volendo governare da solo, dovrebbe propendere per tale sistema, poiché altrimenti dovrebbe necessariamente individuare degli alleati di governo. Si dovrebbero evitare, invece, meccanismi di blocco che potrebbero determinare una degenerazione del sistema politico. Nel caso in cui non si trovi un accordo sul doppio turno, piuttosto che accettare l'ipotesi del turno unico con premi di maggioranza decrescenti, a suo avviso non si dovrebbe escludere l'eventuale ritorno al sistema proporzionale con voto di preferenza.

Il senatore CAMPANELLA (*M5S*) ribadisce l'orientamento del Movimento 5 Stelle, che considera prioritaria la riconoscibilità dell'eletto e la scelta degli elettori. A suo avviso, il principio di governabilità non deve trascurare la necessità di una adeguata rappresentanza politica: per questo, il sistema del doppio turno non è condiviso dalla sua parte politica, che invece richiama l'attenzione sulla qualità degli eletti, sulla loro onestà e sull'opportunità di limitare il numero massimo di mandati parlamentari.

Conclude, dichiarando la disponibilità del suo Gruppo a seguire con attenzione il dibattito e auspicando la massima intesa possibile sulla riforma elettorale.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) sottolinea l'opportunità di affrontare la riforma della legge elettorale con realismo, tenendo conto che ogni legge produce gli effetti che sono possibili nella sua attuazione pratica e non in linea teorica. Inoltre, è bene rammentare che i sistemi politici non possono essere

cambiati per atto normativo. La riforma della legge elettorale è opera molto critica: infatti, un fallimento determinerebbe una chiara reazione dei cittadini, in termini di aumento dell'astensionismo e di voto di protesta irrazionale.

La traccia proposta dai relatori evidenzia l'ipotesi di accordo e indica gli aspetti problematici su cui si potrà discutere; in particolare, la questione del metodo di scelta degli eletti e l'attribuzione del premio di maggioranza nel caso in cui non si raggiunga la soglia minima prevista.

Conclude, sottolineando che la Commissione ha il dovere di definire una proposta per l'Assemblea, rischiando anche l'impopolarità presso gli stessi parlamentari.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) ringrazia i relatori per la traccia di lavoro che hanno prodotto. Sottolinea l'importanza della funzione del Parlamento, che si sostanzia nell'attività legislativa attraverso il confronto tra tutti i partiti politici che vi sono rappresentati. In tal senso, ritiene che si debba prescindere dalla prospettiva di una possibile revisione della forma di governo che, se realizzata, comporterà una riconsiderazione della legge elettorale.

Richiama l'attenzione del principio di rappresentanza: l'appartenenza politica, a differenza del passato, è oggi meno stabile, in conseguenza del venir meno degli impianti ideologici, e dunque privilegia l'individuazione di scelte politiche concrete.

Il relatore BRUNO (*PdL*) ringrazia i senatori che sono intervenuti: dal dibattito emerge la volontà di procedere con spirito costruttivo e la speranza che il tentativo di riforma elettorale possa avere successo, per dare risposta alle istanze che provengono dal Parlamento e dal Paese.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

La PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari è convocato immediatamente per programmare i lavori della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 15,50, riprende alle ore 16.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si è appena conclusa. In quella sede, si è convenuto di dedicare una seduta della Commissione, da convocare lunedì 28 ottobre alle ore 17,30 all'esame del disegno di legge n. 1015-B (decreto-legge n. 101 - pubblica amministrazione), già approvato dal Senato, se modificato e trasmesso dalla Camera dei deputati.

Nella stessa seduta di lunedì 28 ottobre proseguirà l'esame dei disegni di legge nn. 356 e connessi, in materia elettorale per proseguire il dibattito sull'ipotesi di lavoro elaborata dai relatori per la modifica del sistema elettorale.

L'Ufficio di Presidenza ha inoltre deciso di iscrivere all'ordine del giorno, fin dalla seduta successiva, l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1030 (Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo e sull'uccisione di Aldo Moro), al quale potrà essere abbinata una proposta d'inchiesta parlamentare del Senato, in via di presentazione, d'iniziativa del senatore Gotor e di altri senatori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.

RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER L'ANNO FINANZIARIO 2014 E PER IL TRIENNIO 2014-2016 LIMITATAMENTE ALLE PARTI DI COMPETENZA (DISEGNO DI LEGGE N. 1121 - TABELLA 2) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1120

La Commissione, esaminati lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le parti di competenza (relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri) e le corrispondenti disposizioni del disegno di legge di stabilità,

premesso che:

per la prima volta dopo molti anni, la manovra di bilancio ha un carattere anticiclico, sia pure in misura limitata e che l'effetto espansivo deriva da misure relative alla finanza degli enti locali e da alcuni investimenti pubblici, nonché da parziali e limitate detrazioni a favore del lavoro e delle imprese;

si sottolineano con favore gli stanziamenti relativi ai programmi di protezione civile, di sostegno all'editoria, sulle minoranze linguistiche, sulle pari opportunità, sui rapporti con le confessioni religiose, sui servizi di informazione per la sicurezza, nonché sull'agenda digitale;

la legge di stabilità contiene interventi in senso restrittivo, con particolare riguardo all'articolo 11, che reca norme eccessivamente onerose per il pubblico impiego tra le quali si segnalano quelle che precludono gli incrementi dell'indennità di vacanza contrattuale fino al 2017 anche per il personale convenzionato con il Sistema sanitario nazionale e che limitano la contrattazione per il biennio 2013-2014 alla parte normativa, nonché quelle che prorogano a tutto il 2014 il congelamento del trattamento economico accessorio previsto per il 2010;

sebbene si tratti di una tendenza comune a tutti i Paesi OCSE, occorre tenere conto che il blocco della contrattazione e dell'indennità di vacanza contrattuale ha decurtato la capacità d'acquisto dei

dipendenti pubblici in media del 10 per cento;
occorre tener conto del grave disagio sociale che si registra soprattutto nel Mezzogiorno e che impone l'adozione di misure tempestive e incisive volte a far sì che il rilancio dei consumi si traduca in un corrispondente aumento della produzione, effetto non scontato a causa del trasferimento in altri Paesi di molte aziende italiane,
si pronuncia in senso favorevole,
segnalando la necessità di attenuare la severità delle misure previste dall'articolo 11, in materia di pubblico impiego, riconoscendo almeno in parte l'incremento dell'indennità di vacanza contrattuale e impegnando il Governo, con un ordine del giorno, a destinare i risparmi a politiche di ammodernamento della pubblica amministrazione.

RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL?INTERNO PER L?ANNO FINANZIARIO 2014 E PER IL TRIENNIO 2014-2016 (DISEGNO DI LEGGE N. 1121 - TABELLA 8), E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1120

La Commissione, esaminati lo stato di previsione del Ministero dell'interno e le corrispondenti disposizioni del disegno di legge di stabilità,
premesso che:
per l'anno 2014 è prevista una riduzione degli stanziamenti, rispetto al bilancio assestato 2013, e che la variazione più rilevante riguarda la missione relativa alle relazioni finanziarie con le autonomie territoriali;
la legge di stabilità istituisce il Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili tra le quali si segnalano le misure antitratta e quelle per le vittime del terrorismo;
sono previste misure di contenimento delle spese per consultazioni elettorali che prevedono lo svolgimento in un'unica giornata delle elezioni politiche e di quelle per gli enti territoriali, nonché lo svolgimento di più *referendum*;
la spesa pubblica è oggetto di revisione e razionalizzazione, in particolare sono ridotte le disponibilità per consumi intermedi e sono prorogate al 30 giugno 2014 le gestioni commissariali delle province, mentre sono autorizzate assunzioni aggiuntive nel comparto sicurezza;
in materia di patto di stabilità interno delle regioni si riduce l'ammontare massimo delle spese finali delle regioni a statuto ordinario e delle autonomie speciali per il 2014, fissandone la ripartizione;
a partire dal 2014 viene meno la speciale disciplina del patto stabilità delle regioni e delle pubbliche amministrazioni che avevano superato gli obiettivi di maggiore spesa per interventi correlati ai finanziamenti dell'Unione europea e realizzati con la quota di finanziamento nazionale ed è spostato al 2015 l'avvio del "patto regionale integrato";
per quanto concerne il patto di stabilità interno per gli enti locali, è aggiornata la base di riferimento per il calcolo dell'obiettivo relativo agli anni 2014-2017, determinando un miglioramento dell'indebitamento netto e del fabbisogno degli anni 2016 e 2017;
sono contenute nella legge di stabilità disposizioni volte ad assoggettare al patto di stabilità le aziende speciali, le istituzioni e le società non quotate partecipate dagli enti locali;
in tema di finanza degli enti territoriali, sono presenti ulteriori disposizioni tra le quali si segnala la promozione, da parte del Governo, di intese con le Province autonome di Trento e Bolzano, volte alla revisione delle competenze in materia di finanza locale, di cui all'articolo 80 dello Statuto speciale del Trentino Alto-Adige,
si pronuncia in senso favorevole,
segnalando criticamente la presenza di norme che disciplinano il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome al miglioramento dei saldi di finanza pubblica che appaiono in

contrasto con le particolari forme di autonomie riconosciute a quegli enti, secondo quanto osservato dalla Corte costituzionale, e rilevando l'opportunità di demandare le modalità di contribuzione alle norme di attuazione da approvare entro un termine stabilito.

SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAI SENATORI CAMPANELLA, MORRA, CRIMI ED ENDRIZZI SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL?INTERNO PER L?ANNO FINANZIARIO 2014 E PER IL TRIENNIO 2014-2016 (DISEGNO DI LEGGE N. 1121 - TABELLA 8), E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1120

La 1a Commissione permanente,
esaminati, per le parti di competenza, il disegno di legge relativo alla legge di stabilità per il triennio 2014-2016 ed il disegno di legge sul bilancio di previsione dello Stato per il medesimo triennio,
rilevato che gli interventi contenuti nel disegno di legge di stabilità 2013 comportano nel complesso un aumento delle entrate nel 2014 per circa 1 miliardo di euro ed un aumento della spesa pubblica nel 2014 per 2,6 miliardi di euro come risulta nell'allegato 3 del ddl stabilità (AS. 1120) che riepiloga gli effetti sui saldi di finanza pubblica delle misure adottate con il ddl di stabilità. A coprire i circa 11 miliardi di uscite nel 2014, concorreranno per 3,5 miliardi i tagli alla spesa pubblica, così ripartiti: 2,5 miliardi di tagli alla spesa statale e 1 miliardo in meno alle Regioni,
premesso che, con riferimento all'A.S. 1120:
l'articolo 7, comma 4, reca un incremento al finanziamento del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;
l'articolo 7, comma 7, al fine del superamento della Procedura di Infrazione 2013/4009, estende la concessione della Carta Acquisti ai cittadini comunitari, ovvero ai familiari di cittadini italiani o comunitari non aventi cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari di permesso di soggiorno. Tale ampliamento di beneficiari, seppur positivo in quanto conforme al diritto comunitario, potrebbe rivelare insufficienti le risorse aggiuntive ivi previste, in considerazione del notevole *stock* di Carte Acquisto per i cittadini italiani, in via di espansione, in forza della sempre più mordente crisi economica;
l'articolo 7, comma 8, autorizza la spesa di 10 milioni di euro al fine di finanziare il Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere;
l'articolo 7, comma 6, reca *misure di sostegno all'editoria*. In particolare, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un "Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all?editoria", con la dotazione di 50 milioni per l?anno 2014; 40 milioni per l?anno 2015; 30 milioni per l?anno 2016;
l'articolo 9, comma 7, autorizza la spesa di 5 milioni di euro per garantire il funzionamento della flotta antincendio del Corpo Forestale dello Stato e dispone, altresì, che le eventuali risorse derivanti dall'alienazione dei velivoli di Stato vengano destinate alle esigenze di protezione civile, con particolare riguardo al concorso aereo per il contrasto di incendi boschivi;
l'articolo 9, commi da 23 a 26, recano *misure in materia di informatizzazione della normativa vigente* (sin dalla fase della sua formazione);
l'articolo 10, commi da 11 a 14, recano *misure di contenimento delle spese per consultazioni elettorali* . Per tale riguardo, si dispone la riduzione di 100 milioni dal 2014 del Fondo relativo e si dispone che le elezioni parlamentari nazionali così come quelle per gli enti territoriali si svolgano - "compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti" - in un'unica giornata nell'arco dell'anno (cd. *election day*), dalle ore 7 alle ore 22 di domenica (comma 12). Medesima previsione è posta e per lo svolgimento di più referendum (potrebbe dirsi, un *referendum day*);
l'articolo 10, comma 29, dispone in materia di *subentro ai commissari di protezione civile*. Esso prevede che le amministrazioni ed enti ordinariamente competenti subentrino - in tutti i rapporti attivi

e passivi nei procedimenti giurisdizionali pendenti - alle gestioni commissariali esaurite, già disposte per interventi emergenziali di protezione civile;
l'articolo 10, comma 37, reca una *riduzione delle disponibilità* (sia di competenza sia di cassa) *delle amministrazioni dello Stato per consumi intermedi*. La riduzione coinvolge, tra gli altri, il bilancio del Ministero dell'interno per 21,8 milioni nel 2014; 22,7 milioni nel 2015; 23,1 milioni nel 2016;
l'articolo 10, comma 41, proroga al 30 giugno 2014 le gestioni commissariali delle Province;
l'articolo 11, comma 1,investe - e preclude, per il triennio 2015-2017 - gli incrementi della indennità di vacanza contrattuale, la quale permane dunque fissata agli importi attuali; il comma 5 del medesimo articolo dispone la proroga a tutto il 2014 del 'congelamento' del trattamento economico accessorio,
considerato inoltre che:
per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8), si registra, rispetto al bilancio assestato 2013, un decremento degli stanziamenti, pari complessivamente a - 1,16 miliardi (di competenza);
in particolare, tutte le missioni dello stato di previsione del Ministero dell'Interno (1. Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territori; 2. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; 3. Ordine pubblico e sicurezza; 4. Soccorso civile; 5. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti; 6. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche; 7. Fondi da ripartire) segnano un significativo decremento di risorse economico-finanziarie;
stanziamenti di interesse per la Commissione Affari costituzionali si rinvengono altresì nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2). Segnatamente, la *Missione n. 21 (Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri)* registra, paradossalmente, un incremento degli stanziamenti di competenza che ammontano a 2,79 miliardi di euro (+15,8 milioni rispetto all'assestamento 2013);
il capitolo che reca lo stanziamento alle spese di organizzazione e funzionamento dei *servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica*, confluite nel capitolo 1670, entro la missione *Ordine pubblico e sicurezza*, programma *Sicurezza democratica* (5.2) è segnato da un decremento di 15,3 milioni rispetto alle previsioni assestate 2013;
nell'ambito della missione "Ordine pubblico e sicurezza", il programma "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" registra una decurtazione di 14 milioni di euro per l'anno 2014. Al suo interno, il macroaggregato "Spese di carattere riservato per la lotta alla delinquenza organizzata" prevede una riduzione di 324 mila euro; il "Fondo per il contrasto alla pedopornografia" di 39 mila euro; le "Spese per i servizi di polizia criminale" di 503 mila euro; le "Spese per il finanziamento di misure volte alla prevenzione ed al contrasto della criminalità" di ben 9 milioni di euro. Il programma "Pianificazione e coordinamento Forze di polizia" segna un decremento di ben 72 milioni di euro; al suo interno, il macroaggregato le "Spese di funzionamento della Direzione Investigativa Antimafia" registra una diminuzione di 135 mila euro; le "Spese derivanti dall'attuazione delle collaborazioni internazionali e delle intese operative dirette al contrasto dell'immigrazione clandestina" segnano un decremento di un milione e settecentomila euro;
nell'ambito della missione "Soccorso civile" che vede, nel complesso, una riduzione di 155 milioni di euro, il Programma "Gestione del sistema nazionale di difesa civile", registra una riduzione di 2.3 milioni di euro; il Programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" segna una decurtazione di 153 milioni di euro;
la missione "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti" riduce gli stanziamenti di 13 milioni di euro. Al suo interno, il Programma "Gestione dei flussi migratori" prevede una decurtazione di 5.4 milioni di euro,
considerato dunque che:
gli ingenti tagli e le pesanti riduzioni delle dotazioni economiche previste per il Ministero dell'interno risultano del tutto inadeguati non solo al fine di attuare i programmi annunciati dal Governo, ma soprattutto per mantenere vigenti i già esigui presidi all'ordine pubblico ed alla sicurezza dei cittadini;

emerge, in tutta la sua evidenza, la perdurante discrepanza tra le annunciate politiche governative volte al contrasto alla criminalità ed i concreti finanziamenti connessi alle risorse economico-strumentali ad effettiva disposizione delle forze dell'ordine,
ribadita la necessità almeno di riequilibrare le risorse necessarie alla gestione del comparto sicurezza, con particolare riferimento all'incremento delle risorse umane e strumentali, anche valorizzando e potenziando quelle esistenti,
valutata, infine, l'opportunità di incrementare le somme per la Pianificazione e coordinamento delle forze di polizia, per le spese riservate alla Direzione Investigativa Antimafia, per il Contrasto al crimine, tutela ordine e sicurezza nonché per gli stipendi e le retribuzioni del personale polizia di Stato,
la Commissione si pronuncia in senso contrario.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1121

ordini del giorno

G/1121/1/1/Tab.8
DI BIAGIO
La 1a Commissione permanente,
premesso che,
le risorse finanziarie stanziate con la Legge di stabilità 2012, n. 183/2011 (? 4,7 milioni per il 2012 ed ? 5,6 milioni a decorrere dal 2013) hanno prodotto una decurtazione del trattamento economico accessorio percepito fino al 2011, pari al 64% per l'anno 2012 e al 57% a decorrere dal 2013;
l'articolo 8, comma 1, lettera *c)*, del D. Lgs. 15 novembre 2012, n. 218, ha previsto l'impiego di un'aliquota di personale del Corpo Forestale dello Stato e della Polizia Penitenziaria presso la D.I.A., per le esigenze di collegamento con le strutture di appartenenza, nonché per l'attività di analisi sullo scambio delle informazioni di interesse all'interno delle strutture carcerarie e di quelle connesse al contrasto delle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e agli altri compiti di istituto, che aumenta il numero di personale complessivo poste alle dipendenze della DIA e, contemporaneamente, riduce ulteriormente la predetta decurtazione;
l'incremento delle risorse finanziarie previste per il trattamento economico accessorio del personale posto alle dipendenze della DIA, ridotte con l'articolo 4, comma 21, della Legge 183/2011 (Legge di stabilità 2012), che ha fissato in ? 5,6 milioni a decorrere dal 2013 la spesa autorizzata, è indicato anche nella risoluzione n. 8-00215 approvata dalla I Commissione della Camera dei deputati nella seduta dell'11 dicembre 2012, laddove si impegna il Governo "a valutare l'opportunità di reintegrare le risorse destinate al trattamento economico accessorio?",
impegna il Governo
a prevedere alla tabella n. 8 dello Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, Missione: Ordine Pubblico e Sicurezza, Programma: Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia, capitolo 2673 (Indennità accessoria al personale in servizio presso la direzione investigativa antimafia), un incremento di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 per l'attribuzione a tutto il personale comunque posto alle dipendenze della Dia di un trattamento economico accessorio da determinare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

G/1121/2/1/Tab.8
DI BIAGIO
La 1a Commissione permanente,
premesso che:
il provvedimento in esame reca "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e

bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016" introducendo alla tabella 8 misure relative ai capitoli di spesa del Ministero dell'Interno, attinenti il dipartimento di pubblica sicurezza, il dipartimento per gli affari interni e territoriali e il dipartimento Vigili del Fuoco, soccorso pubblico e difesa civile anche in tema di equo indennizzo, pensione privilegiata e indennità per causa di servizio;
è opportuno evidenziare che sui citati versanti sussistono criticità di natura operativa e funzionale in merito al personale afferente la polizia locale che si trova ad operare in realtà socio-ambientali, che contemplano l'esposizione a un'ampia varietà di situazioni potenzialmente rischiose quali rapine, incidenti od operazioni di polizia giudiziaria e di ordine pubblico;
difatti, l'articolo 6 comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha previsto l'abrogazione, per il personale afferente la pubblica amministrazione, degli istituti "dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata", mantenendoli in deroga per alcune categorie particolarmente esposte a rischio indicate con la dicitura "personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico";
la citata dicitura esclude dalle deroghe tutto il personale della polizia locale, afferente il comparto vigilanza degli enti locali, piuttosto che il citato comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, esponendo detto personale a gravi criticità sul piano della tutela dei propri diritti e rappresentando una grave ed ingiusta disparità di trattamento, che misconosce la difficile realtà socio-ambientale nella quale si trovano ad operare;
si tratta di circa 65.000 unità di personale di polizia locale, distribuite su tutto il territorio nazionale, le quali operano quotidianamente in situazioni di potenziale esposizione a rischio, analogamente ai loro colleghi afferenti i corpi di polizia di Stato, vigili del fuoco, croce rossa, Arma dei carabinieri, già tutelati dalla deroga;
è opportuno segnalare che ai fini di quanto sopra esposto, l'articolo 5 della legge quadro n. 65 del 1986 prevede, al comma 5, che gli addetti del servizio di polizia municipale possano «portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4»,
impegna il Governo:
ad adottare le opportune misure, anche di natura normativa, finalizzate ad un pieno riconoscimento dei diritti di tutela sul lavoro per il personale della polizia locale, includendo lo stesso tra le deroghe dell'art. 6 comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 citato in premessa, iscrivendo altresì le corrispondenti risorse da destinare allo scopo sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate.

emendamenti

Art. 2

2.Tab.2.1.1
CRIMI, MARTON, CAMPANELLA, MORRA, ENDRIZZI
Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia, Missione 21 "Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri", Programma 21.1 "Organi costituzionali", apportare le seguenti variazioni:
RIDUZIONE

2014 CP: - 7.000.000
CS: - 7.000.000

2015 CP: - 7.000.000
CS: - 7.000.000

2016 CP: - 7.000.000
CS: - 7.000.000

Alla medesima tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 5 "Ordine pubblico e sicurezza", Programma 5.2 "Sicurezza democratica" (32.4), apportare le seguenti variazioni:

RIFINANZIAMENTO

2014 CP: + 7.000.000
CS: + 7.000.000

2015 CP: + 7.000.000
CS: + 7.000.000

2016 CP: + 7.000.000
CS: + 7.000.000

2.Tab.2.2.1

CRIMI, MARTON, CAMPANELLA, MORRA, ENDRIZZI

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia, Missione 21 "Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri", Programma 21.1 "Organi costituzionali", apportare le seguenti variazioni:

RIDUZIONE

2014 CP: - 5.000.000
CS: - 5.000.000

2015 CP: - 5.000.000
CS: - 5.000.000

2016 CP: - 5.000.000
CS: - 5.000.000

Alla medesima tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 5 "Ordine pubblico e sicurezza", Programma 5.2 "Sicurezza democratica" (32.4), apportare le seguenti variazioni:

RIFINANZIAMENTO

2014 CP: + 5.000.000
CS: + 5.000.000

2015 CP: + 5.000.000
CS: + 5.000.000

2016 CP: + 5.000.000
CS: + 5.000.000

Art. 8

8.Tab.8.1.1

DI BIAGIO

Alla tabella n. 8 dello Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, Missione: Ordine Pubblico e Sicurezza, Programma: Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia, capitolo 2673 (Indennità accessoria al personale in servizio presso la direzione investigativa antimafia), apportare le seguenti variazioni:

2014
CP + 8.000.000;
CS + 8.000.000.

2015
CP + 8.000.000;
CS + 8.000.000.

2016
CP + 8.000.000;
CS + 8.000.000.

Conseguentemente, alla copertura finanziaria degli oneri si procede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo unico giustizia destinato al Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera a), della legge n. 181 del 2008.

8.Tab.8.2.1

DI BIAGIO

Alla tabella n. 8 dello Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, Missione: Ordine Pubblico e Sicurezza, Programma: Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia, capitolo 2673 (Indennità accessoria al personale in servizio presso la direzione investigativa antimafia), apportare le seguenti variazioni:

2014
CP + 8.000.000;
CS + 8.000.000.

2015
CP + 8.000.000;
CS + 8.000.000.

2016
CP + 8.000.000;
CS + 8.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 8 dello Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, Missione: 7 Fondi da ripartire (33), Missione: 7.1 Fondi da assegnare (33.1) apportare le seguenti modificazioni:

2014
CP - 8.000.000;
CS - 8.000.000.

2015
CP - 8.000.000;
CS - 8.000.000.

2016
CP - 8.000.000;
CS - 8.000.000.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1120

G/1120/1/1
GASPARRI, BRUNO, LO MORO, BISINELLA, MARAN, GIOVANNI MAURO, PALERMO
La 1a Commissione permanente,
in sede di discussione del disegno di legge recante "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014),
premesso che:
l'articolo 11 del disegno di legge, al comma 10, prevede che le Amministrazioni del Comparto sicurezza, per incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse, possono procedere per l'anno 2014, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 133 del 2008 ed all'articolo 1, comma 91, della legge 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013), e con un turn over complessivo relativo allo stesso anno non superiore al 55 per cento, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 50 milioni di euro per il 2014 e a 120 milioni a decorrere dal 2015, con riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato e di 1.000 unità per l'Arma dei Carabinieri e di 600 unità per la Guardia di Finanza;
nella seduta del 10 ottobre 2013, l'Assemblea del Senato, in sede di esame del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 - recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (AS 1015) - ha approvato l'ordine del giorno a firma dello scrivente (odg G 8.1) che impegna il Governo a prevedere che la predetta facoltà di assunzione sia fissata nella misura del 100 per cento a decorrere dal 2014,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di prevedere che le Amministrazioni del Comparto sicurezza possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, con un turn over del 100 per cento, a decorrere dal 2014.

G/1120/2/1
DI BIAGIO
La 1a Commissione permanente,
premesso che
al fine di far fronte al crescente fabbisogno di personale operativo nell'ambito della Polizia di Stato, il Ministero dell'interno potrebbe utilizzare le graduatorie ancora vigenti dei concorsi pubblici già espletati a decorrere dal 2006 per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, ricorrendo a tali graduatorie quando si tratta di procedere all'assunzione di profili corrispondenti o analoghi a quelli previsti nei bandi dei concorsi ai quali si riferiscono le graduatorie medesime;
la suddetta ipotesi potrebbe garantire l'esigenza di economicità in capo all'Amministrazione sia la tutela del diritto del cittadino a ricoprire il ruolo per il quale è già risultato vincitore tramite concorso pubblico,
impegna il Governo
a valutare - per far fronte alle nuove esigenze assunzionali - ogni utile iniziativa volta a consentire l'assunzione dei cittadini vincitori di concorsi già banditi ed espletati ? a partire dal 2006 - e rientranti in graduatorie e non ancora transitati nei ruoli per cui hanno vinto il concorso , al fine di evitare che vengano indetti nuovi concorsi con conseguenti oneri a carico dell'amministrazione.

G/1120/3/1

DI BIAGIO

La 1a Commissione permanente,
premesso che,
le risorse finanziarie stanziate con la Legge di stabilità 2012, n. 183/2011 (? 4,7 milioni per il 2012 ed ? 5,6 milioni a decorrere dal 2013) hanno prodotto una decurtazione del trattamento economico accessorio percepito fino al 2011, pari al 64% per l'anno 2012 e al 57% a decorrere dal 2013;
l'articolo 8, comma 1, lettera c) del Decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218 ha previsto l'impiego di un'aliquota di personale del Corpo Forestale dello Stato e della Polizia Penitenziaria presso la D.I.A., per le esigenze di collegamento con le strutture di appartenenza, nonché per l'attività di analisi sullo scambio delle informazioni di interesse all'interno delle strutture carcerarie e di quelle connesse al contrasto delle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e agli altri compiti di istituto, che aumenta il numero di personale complessivo poste alle dipendenze della DIA e, contemporaneamente, riduce ulteriormente la predetta decurtazione;
l'incremento delle risorse finanziarie previste per il trattamento economico accessorio del personale posto alle dipendenze della DIA, ridotte con l'articolo 4, comma 21 della Legge 183/2011 (Legge di stabilità 2012), che ha fissato in ? 5,6 milioni a decorrere dal 2013 la spesa autorizzata, è indicato anche nella risoluzione n. 8-00215 approvata dalla I Commissione della Camera dei deputati nella seduta dell'11 dicembre 2012, laddove si impegna il Governo "a valutare l'opportunità di reintegrare le risorse destinate al trattamento economico accessorio?",
impegna il Governo
a modificare all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, l'ultimo periodo al fine di autorizzare la spesa di euro 13 milioni a decorrere dall'anno 2014 per l'attribuzione a tutto il personale comunque posto alle dipendenze della Dia di un trattamento economico accessorio da determinare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

G/1120/4/1

DI BIAGIO

La 1a Commissione permanente,
premesso che:
il provvedimento in esame reca "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016" introducendo alla tabella 8 misure relative ai capitoli di spesa del Ministero dell'interno, attinenti il dipartimento di pubblica sicurezza, il dipartimento per gli affari interni e territoriali e il dipartimento Vigili del Fuoco, soccorso pubblico e difesa civile anche in tema di equo indennizzo, pensione privilegiata e indennità per causa di servizio;
è opportuno evidenziare che sui citati versanti sussistono criticità di natura operativa e funzionale in merito al personale afferente la polizia locale che si trova ad operare in realtà socio-ambientali, che contemplano l'esposizione a un'ampia varietà di situazioni potenzialmente rischiose quali rapine, incidenti od operazioni di polizia giudiziaria e di ordine pubblico;
difatti, l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha previsto l'abrogazione, per il personale afferente la pubblica amministrazione, degli istituti "dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata", mantenendoli in deroga per alcune categorie particolarmente esposte a rischio indicate con la dicitura "personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico";
la citata dicitura esclude dalle deroghe tutto il personale della polizia locale, afferente il comparto vigilanza degli enti locali, piuttosto che il citato comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, esponendo detto personale a gravi criticità sul piano della tutela dei propri diritti e rappresentando una grave ed ingiusta disparità di trattamento, che misconosce la difficile realtà socio-ambientale nella quale si trovano ad operare;
si tratta di circa 65.000 unità di personale di polizia locale, distribuite su tutto il territorio nazionale, le

quali operano quotidianamente in situazioni di potenziale esposizione a rischio, analogamente ai loro colleghi afferenti i corpi di polizia di Stato, vigili del fuoco, croce rossa, Arma dei carabinieri, già tutelati dalla deroga;
è opportuno segnalare che ai fini di quanto sopra esposto, l'articolo 5 della legge quadro n. 65 del 1986 prevede, al comma 5, che gli addetti del servizio di polizia municipale possano «portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4»,
impegna il Governo
ad adottare le opportune misure, anche di natura normativa, finalizzate ad un pieno riconoscimento dei diritti di tutela sul lavoro per il personale della polizia locale, includendo lo stesso tra le deroghe dell'art. 6 comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 citato in premessa, iscrivendo altresì le corrispondenti risorse da destinare allo scopo sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate.

G/1120/5/1

BISINELLA, CALDEROLI

La 1a Commissione permanente,
premesso che:
il provvedimento in esame si inserisce nell'ambito di un piano di misure urgenti per la formazione del bilancio annuale, prevedendo anche disposizioni per la riduzione della spesa pubblica;
secondo gli ultimi Bilanci dello Stato, i costi sostenuti per il funzionamento degli Organi costituzionali della Presidenza della Repubblica, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Corte Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri ammontano a circa 2 miliardi di euro;
per il solo funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri le spese si aggirano su una cifra maggiore ai 400 milioni di euro annui;
per il funzionamento degli organi a rilevanza costituzionale quali la Corte dei Conti, Consiglio di Stato, CNEL, CSM, nel Bilancio dello Stato vengono stanziati annualmente più di 450 milioni di euro;
in questo periodo di grave crisi economica che sta vivendo il nostro Paese, sarebbe doveroso prevedere un piano di interventi volti a diminuire la spesa pubblica,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di incidere in misura più significativa sulla riduzione della spesa pubblica prevedendo il dimezzamento dei costi di funzionamento della Corte Costituzionale.

G/1120/6/1

CALDEROLI, BISINELLA

La 1a Commissione permanente,
premesso che:
il provvedimento in esame si inserisce nell'ambito di un piano di misure urgenti per la formazione del bilancio annuale, prevedendo anche disposizioni per la riduzione della spesa pubblica;
secondo gli ultimi Bilanci dello Stato, i costi sostenuti per il funzionamento degli Organi costituzionali della Presidenza della Repubblica, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Corte Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri ammontano a circa 2 miliardi di euro;
per il solo funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri le spese si aggirano su una cifra maggiore ai 400 milioni di euro annui;
per il funzionamento degli organi a rilevanza costituzionale quali la Corte dei Conti, Consiglio di Stato, CNEL, CSM, nel Bilancio dello Stato vengono stanziati annualmente più di 450 milioni di euro;
in questo periodo di grave crisi economica che sta vivendo il nostro Paese, sarebbe doveroso prevedere un piano di interventi volti a diminuire la spesa pubblica,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di incidere in misura più significativa sulla riduzione della spesa pubblica prevedendo il dimezzamento dei costi per il finanziamento del funzionamento della Presidenza della

Repubblica.

G/1120/7/1

CALDEROLI, BISINELLA

La 1a Commissione permanente,

premesso che:

l'articolo 10, comma 41 del presente disegno di legge, proroga al 30 giugno 2014 le gestioni commissariali delle Province;

la base normativa del "commissariamento delle province" è costituita dall'articolo 23, comma 20 del decreto-legge n. 201 del 2011;

esso prevedeva l'applicazione (sino al 31 marzo 2013, originariamente) agli organi provinciali venuti a scadenza successivamente alla sua entrata in vigore e a tutti quelli da rinnovare entro il 31 dicembre 2012, della disposizione del Testo unico per gli enti locali (TUEL) in tema di commissariamento;

quella previsione normativa è stata in seguito dichiarata illegittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 220/2013. La pronuncia di illegittimità fa perno sulla considerazione che lo strumento del decreto-legge, configurato dall'art. 77 della Costituzione come "atto destinato a fronteggiare casi straordinari di necessità e urgenza", non è "utilizzabile per realizzare una riforma organica e di sistema quale quella prevista dalle norme censurate";

l'articolo 2, comma 1 della legge n. 119 del 2013 (la quale ha convertito il decreto-legge cd. "sul femminicidio" n. 93 del 2013) ha disposto la salvezza dei provvedimenti di scioglimento delle province e dei conseguenti atti di nomina dei commissari delle province, nonché degli atti da questi posti in essere (preservandoli da possibili effetti caducatori conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale);

invero, il testo originario di quel decreto-legge n. 93 del 2013 (suo articolo 12, commi 3 e 4) disponeva l'ulteriore efficacia del commissariamento, rendendolo applicabile oltre il termine del 31 dicembre 2013, ossia fino al 30 giugno 2014 per le gestioni commissariali già in essere, e dal 1° gennaio 2014 al 30 giugno dello stesso anno per le gestioni che dovessero essere disposte per le province cessanti per scadenza naturale o in via anticipata;

il Governo motivava, nella relazione illustrativa, l'opportunità di conferire nuova legittimazione alle gestioni commissariali in corso, dopo la sentenza della Corte costituzionale, e di protrarla fino al 30 giugno 2014 "in considerazione della ragionevole possibilità che il percorso riformatore venga a compiersi successivamente al 31 dicembre 2013, termine ultimo attualmente indicato dalla legge per la conclusione delle gestioni commissariali provinciali";

la salvezza di effetti prevista dai commi 1 e 2 e l'ulteriore efficacia conferita dai commi 3 e 4 (si intende, dell'articolo 12 del testo originario del decreto-legge n. 93 del 2013), con riferimento a disposizioni contenute, rispettivamente, in decreti-legge e in legge ordinaria, rientranti comunque in unico disegno di riforma dell'ordinamento provinciale, concorrevano a conferire una sostanziale continuità di effetti, con lo strumento del decreto-legge, ad una riforma le cui disposizioni cardine sono state caducate dalla Corte costituzionale, proprio in quanto adottate con decreto-legge. Pare esser stata questa la motivazione della soppressione da parte della Camera dei deputati nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del citato decreto-legge n. 93, di tale previsione proroga;

pertanto, il termine di cessazione dei commissariamenti ex articolo 23 del decreto-legge n. 201 del 2011 "tornava" ad essere il 31 dicembre 2013, dopo la conversione in legge del decreto-legge n. 93, operata dalla legge n. 119 del 2013;

la legge di stabilità, regolata dalla legge 196 del 2009 a differenza della precedente legge finanziaria ha limiti molto più stringenti sotto il profilo dei contenuti. Rispetto alla prassi che in passato aveva registrato un sensibile ampliamento dei contenuti delle leggi finanziarie annuali ? tanto che diversi commentatori avevano coniato la definizione di legge finanziarie "omnibus" - la legge di stabilità viene configurata, nella nuova disciplina contabile, quale strumento fondamentale di regolazione annuale delle principali grandezze macroeconomiche previste dalla legislazione vigente, finalizzato ad adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi, da cui sono esclusi gli intereventi carattere localistico o

microsettoriale. La legge di stabilità reca pertanto esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale e non può contenere norme di delega ovvero norme recanti interventi di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale,
impegna il Governo
a sopprimere o stralciare il comma 41 dell'articolo 10.

G/1120/8/1

CALDEROLI, BISINELLA

La 1a Commissione permanente,
analizzata per le parti di propria competenza, la manovra di bilancio sottoposta al suo esame ed in particolare le previsioni concernenti il Bilancio del Ministero dell'Interno;
apprezzati gli stanziamenti previsti nel Disegno di Legge di Stabilità per il completamento del TETRA, sistema per le comunicazioni sicure destinato alle forze dell'ordine, che riattiveranno un programma precedentemente interrotto;
tenendo conto anche di altri segnali d'attenzione, come l'istituzione del Fondo per le Esigenze di Funzionamento dell'Arma dei Carabinieri;
ritenendo inoltre un passo nella giusta direzione pure il reperimento di risorse che, in deroga alle norme sul blocco del turn over, permetteranno di assumere mille poliziotti, mille carabinieri e seicento finanzieri;
rimarcando tuttavia la crescente gravità delle sfide fronteggiate dai tutori dell'ordine in un ambiente sociale fortemente degradato dal protrarsi della crisi;
stigmatizzando altresì, le disposizioni che escluderebbero dal campo di applicazione degli straordinari i servizi prestati dal personale delle forze dell'ordine durante i giorni di riposo;
nella convinzione che sia opportuno e possibile far di più, sia per potenziare il controllo del territorio che per garantire il morale del personale delle forze dell'ordine,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di sostenere con interventi più coraggiosi il comparto delle forze di polizia, prevedendo in particolare l'assegnazione di risorse adeguate ad elevarne l'operatività, spesso compromessa dalla scarsità e dall'obsolescenza dei mezzi disponibili, se necessario sottraendole a settori contigui e comunque senza compromettere il raggiungimento degli obiettivi finali della manovra di bilancio ma anzi, nella misura del possibile, riducendo ulteriormente le spese improduttive delle Amministrazioni centrali dello Stato.

G/1120/9/1

BISINELLA, CALDEROLI

La 1a Commissione permanente,
esaminata per le parti di propria competenza, la manovra di bilancio ed in particolare le previsioni concernenti il Bilancio del Ministero dell'Interno, discusse in sede consultiva;
rilevato come il progetto di bilancio pluriennale assegni al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno minori risorse, riducendone le spese in competenza da 1,82 ad 1,81 miliardi di euro e tagliando i costi totali, destinati a scendere ad 1,88 miliardi di euro nel triennio 2014-2016, a legislazione vigente;
evidenziando la debolezza dei nuovi interventi previsti a sostegno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sostanzialmente assenti nel Disegno di Legge di Stabilità sottoposto al Parlamento,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di rilanciare, senza alterare il carattere rigoroso cui s'impronta la politica fiscale del Paese, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, disponendo anche nei suoi confronti un piano di nuovi reclutamenti che permetta di accrescerne la capillarità sul territorio ed integrandone le dotazioni con acquisti di nuove autobotti e mezzi idonei a fronteggiare l'emergenza incendi.

G/1120/10/1

CALDEROLI, BISINELLA

La 1a Commissione permanente,
premesso che:
le Regioni e gli Enti locali devono da anni confrontarsi con le difficoltà legate al rispetto dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità Interno il quale oltre ad essere particolarmente complesso nelle metodologie di calcolo, ha negative ricadute sulle spese di investimento, le quali subiscono gravi ritardi nei tempi di finalizzazione, così da aggravare ulteriormente la già complessa situazione economica;
la legge di stabilità per il 2013 (L. 228/2012, articolo 1, commi 448-472), modifica le regole del patto di stabilità per le regioni e le province autonome al fine di inserire in questa disciplina la nuova modalità di calcolo delle spese finali sottoposte al vincolo del patto, definita competenza euro-compatibile, e che con l'introduzione di questa, secondo il sistema Sec '95, le poste di bilancio che determinano l'indebitamento netto sono registrate secondo il criterio della competenza economica, che si basa sul momento in cui maturano gli effetti economici e non su quello in cui la transazione avviene formalmente o dà luogo a flussi di fondi;
la Legge del 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012) all'articolo 32, comma 17, stabilisce che a decorrere dall'anno 2014 le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle singole regioni e degli enti locali del territorio, possano essere concordate tra lo Stato e le Regioni, e che tali modalità vengano stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro il 30 novembre 2013;
il percorso intrapreso sul patto di stabilità territoriale, la cui positiva esperienza ha contribuito a migliorare gli obiettivi di vincoli di finanza pubblica, è senza dubbio un importante punto di partenza per implementare ulteriormente il processo di coordinamento della finanza territoriale in una logica di sinergia nell'impiego delle risorse e di programmazione degli obiettivi di finanza pubblica;
le modifiche alle regole sul Patto di Stabilità, anche alla luce dell'entrata in vigore del Patto Euro-compatibile, si integrano con la prevista riforma sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali recata dal D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, la cui entrata in vigore è prossima;
il comma 7 del provvedimento in esame, novellando il sopra citato articolo 32 comma 17 della Legge 2011 n. 183, posticipa al 2015 l'avvio del Patto di Stabilità Integrato,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di continuare nel percorso di attribuzione alle Regioni di un ruolo determinante in tema di coordinamento della finanza territoriale, nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione, considerando l'opportunità, a tal fine, di dare attuazione di quanto disposto dal comma 17 della sopra citata Legge n. 183 già a partire dal prossimo esercizio.

G/1120/11/1

CALDEROLI, BISINELLA

La 1a Commissione permanente,
premesso che:
l'attuale situazione della finanza locale è particolarmente grave, sia alla luce della pesante riduzione di risorse negli ultimi anni, sia per il fatto che gli amministratori locali si stanno muovendo in quadro normativo estremamente incerto ed instabile il quale ha portato più volte al differimento dei termini per l'approvazione dei bilanci preventivi 2013;
oltre alla mancanza di risorse, i Comuni devono altresì far fronte alle difficoltà legate al rispetto dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità Interno e che impone agli enti medesimi il raggiungimento di un obbiettivo di saldo finanziario per il concorso dell'ente stesso al contenimento dei saldi di finanza pubblica;
il procedimento per la determinazione di tale saldo, definito attualmente dalla Legge di Stabilità 2012 (Legge n. 183/2011), oltre che particolarmente complesso dal punto di vista metodologico risulta in numerosi casi assolutamente gravoso, anche per il fatto che in taluni casi la causa è da rintracciarsi in investimenti pregressi rispetto all'esercizio in corso, determinando così un aumento costante negli

ultimi anni degli enti inadempienti al rispetto del Patto;
le attuali modalità di applicazione del PSI hanno negative ricadute anche e soprattutto sulle spese di investimento, dal momento che queste subiscono, a causa dei limiti oggi imposti, gravi ritardi nei tempi di finalizzazione, in quanto l'utilizzo del principio di competenza mista obbliga gli enti a posticipare queste spese;
i vincoli del Patto di Stabilità, infatti, così come attualmente previsti, aggravano ulteriormente la difficilissima situazione economica, che mette in difficoltà soprattutto le PMI, ovvero quella classe imprenditoriale che gestisce un'attività ma che non è garantita dagli ammortizzatori sociali, pur intrattenendo quotidianamente rapporti di lavoro con gli enti locali, eseguendo lavori di manutenzione, ovvero piccole forniture, partecipando a gare per lavori pubblici di piccolo importo ma comunque diffuse su tutto il territorio italiano;
l'articolo 14 del provvedimento in esame stabilisce l'aggiornamento della base di riferimento per il calcolo dell'obbiettivo del Patto di Stabilità interno relativo agli anni 2014-2017, determinando altresì un ulteriore contributo degli enti locali alla manovra di finanza pubblica attraverso la revisione delle percentuali da applicare alla sopra citata media per definire l'obbiettivo programmatico di Patto dell'ente,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere una revisione delle modalità di calcolo del Patto di Stabilità Interno per gli enti locali e finalizzata all'allentamento degli stessi vincoli in chiave di rilancio degli investimenti, soprattutto per enti virtuosi, anche in ragione di favorire una ripresa economica dei diversi settori economici.

G/1120/12/1

BISINELLA, CALDEROLI

La 1a Commissione permanente,
premesso che:
il provvedimento in esame si inserisce nell'ambito di un piano di misure urgenti per la formazione del bilancio annuale, prevedendo anche disposizioni per la riduzione della spesa pubblica;
secondo gli ultimi Bilanci dello Stato, i costi sostenuti per il funzionamento degli Organi costituzionali della Presidenza della Repubblica, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Corte Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri ammontano a circa 2 miliardi di euro;
per il solo funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri le spese si aggirano su una cifra maggiore ai 400 milioni di euro annui;
per il funzionamento degli organi a rilevanza costituzionale quali la Corte dei Conti, Consiglio di Stato, CNEL, CSM, nel Bilancio dello Stato vengono stanziati annualmente più di 450 milioni di euro;
in questo periodo di grave crisi economica che sta vivendo il nostro Paese, sarebbe doveroso prevedere un piano di interventi volti a diminuire la spesa pubblica,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di incidere in misura più significativa sulla riduzione della spesa pubblica prevedendo il dimezzamento dei costi per il finanziamento del funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

G/1120/13/1

BISINELLA, CALDEROLI

La 1a Commissione permanente,
premesso che:
il presente disegno di legge di stabilità, sconta la grave dimenticanza di interventi mirati al sostegno della famiglia;
siamo chiamati a prendere esempio dalle politiche messe in atto in questi anni in altri Paesi europei; tra tutti la Francia che in pochi anni è riuscita ad invertire il trend demografico negativo, grazie ad interventi mirati a considerare la famiglia parte integrante dello Stato, al centro di una politica di sicurezza sociale;

la famiglia, nonostante, in questi ultimi anni abbia subito gli attacchi di una politica tesa alla sua disgregazione, rappresenta sostanzialmente ancora il pilastro su cui si fondano le comunità locali, il sistema educativo, le strutture di produzione di reddito, il contenimento delle forme di disagio sociale;
è necessario affrontare in maniera sistematica la prima e più importante esigenza della famiglia: quella di esistere conferendo piena attuazione all'articolo 31 della Costituzione, il quale sancisce che "la Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze economiche la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi". E' triste ammetterlo ma tale principio fondamentale sancito dalla carta costituzionale non ha mai trovato una appropriata attuazione.
investire nelle politiche familiari significa pertanto investire sulla qualità della struttura sociale e, di conseguenza , sul futuro stesso della nostra società,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di intervenire in maniera più incisiva sulla riduzione della spesa pubblica al fine di recuperare maggiori risorse da destinare ad interventi volti al sostegno della famiglia e alla ripresa della crescita demografica.

G/1120/14/1

BISINELLA, CALDEROLI

La 1a Commissione permanente,
premesso che:
il provvedimento in esame si inserisce nell'ambito di un piano di misure urgenti per la formazione del bilancio annuale, prevedendo anche disposizioni per la riduzione della spesa pubblica;
secondo gli ultimi Bilanci dello Stato, i costi sostenuti per il funzionamento degli Organi costituzionali della Presidenza della Repubblica, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Corte costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri ammontano a circa 2 miliardi di euro;
per il solo funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri le spese si aggirano su una cifra maggiore ai 400 milioni di euro annui;
per il funzionamento degli organi a rilevanza costituzionale quali la Corte dei Conti, Consiglio di Stato, CNEL, CSM, nel Bilancio dello Stato vengono stanziati annualmente più di 450 milioni di euro;
in questo periodo di grave crisi economica che sta vivendo il nostro Paese, sarebbe doveroso prevedere un piano di interventi volti a diminuire la spesa pubblica,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di incidere in misura più significativa sulla riduzione della spesa pubblica prevedendo il dimezzamento dei costi di funzionamento degli organi a rilevanza costituzionale.

G/1120/15/1

CALDEROLI, BISINELLA

La 1a Commissione permanente,
premesso che:
il provvedimento in esame si inserisce nell'ambito di un piano di misure urgenti per la formazione del bilancio annuale, prevedendo anche disposizioni per la riduzione della spesa pubblica;
secondo gli ultimi Bilanci dello Stato, i costi sostenuti per il funzionamento degli Organi costituzionali della Presidenza della Repubblica, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Corte Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri ammontano a circa 2 miliardi di euro;
per il solo funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri le spese si aggirano su una cifra maggiore ai 400 milioni di euro annui;
per il funzionamento degli organi a rilevanza costituzionale quali la Corte dei Conti, Consiglio di Stato, CNEL, CSM, nel Bilancio dello Stato vengono stanziati annualmente più di 450 milioni di euro;
in questo periodo di grave crisi economica che sta vivendo il nostro Paese, sarebbe doveroso prevedere un piano di interventi volti a diminuire la spesa pubblica,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di incidere in misura più significativa sulla riduzione della spesa pubblica prevedendo il dimezzamento dei costi per il finanziamento del funzionamento degli organi

parlamentari.

G/1120/16/1

PALERMO, ZELLER, BERGER, LANIECE, FRAVEZZI, PANIZZA

La 1a Commissione permanente,

premesso che:

il disegno di legge in esame, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)», reca innumerevoli disposizioni in materia di finanza regionale e locale e che tali disposizioni, definendo unilateralmente le modalità di concorso alla finanza pubblica, incidono fortemente sulle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, così come previste dagli statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione;

il nuovo Titolo VI dello Statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 670/1972 (e analogamente gli altri statuti speciali), si caratterizza per la previsione espressa di una disposizione volta a disciplinare in modo completo i termini e le modalità del concorso della Regione e delle Province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale;

sebbene in talune disposizioni sia riscontrabile il richiamo all'articolo 27 della legge n. 42/2009, anche con riferimento al meccanismo dell'accantonamento, ciò non è evidentemente sufficiente a garantire il rispetto delle disposizioni contenute negli statuti di autonomia, con conseguente palese lesione di attribuzioni riservate secondo statuto alle Regioni e Province autonome, specie per quanto concerne il quadro normativo in materia di riserve erariali,

impegna il Governo

ad inserire all'interno del disegno di legge in oggetto un'apposita clausola di salvaguardia la quale disponga che le Regioni a statuto speciale concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno e all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, nel rispetto degli statuti speciale secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire con le procedure previste dagli statuti medesimi.

G/1120/17/1

PALERMO, ZELLER, BERGER, LANIECE, FRAVEZZI, PANIZZA

La 1a Commissione permanente,

premesso che:

l'articolo 13, comma 8 del disegno di legge in esame, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)», dispone che, al fine di assicurare il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilità del debito pubblico, "in attuazione dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione così come modificato dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1", le nuove e maggiori entrate erariali derivanti dal decreto-legge n. 138 del 2001 e dal decreto-legge n. 201 del 2011, siano riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014;

tali somme sono destinate alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, al fine di garantire la riduzione dello stesso, nella misura e dei tempi stabiliti dal Trattato sulla stabilità, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012, demandando ad apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze le modalità di individuazione del maggior gettito;

la riserva delle entrate erariali, comportando una riduzione del gettito spettante per statuto alle Regioni e Province autonome di cui sopra, è lesiva dell'autonomia finanziaria delle stesse, posto che le disposizioni statutarie e le relative norme di attuazione attribuiscono ai bilanci regionali quote delle entrate derivanti dal gettito di tributi erariali riscossi nei rispettivi territori;

la Corte costituzionale, con sentenza 31 ottobre 2012 n. 241, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale

dell'articolo 2, commi 5-*bis* e 5-*ter* del decreto-legge 138/2011, nella parte in cui dispone che la riserva allo Stato del gettito delle entrate derivanti da tali commi si applica alle Regioni a statuto speciale con riguardo a tributi spettanti alle Regioni stesse;
lo stesso principio enunciato dalla Corte è analogamente applicabile alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, il cui quadro normativo in materia di riserve erariali è identico a quello delle Regioni speciali che avevano promosso il ricorso dinanzi alla Corte;
l'articolo 13 dispone inoltre, al comma 16, che per l'anno 2014 le Regioni e Province autonome assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica per un importo complessivo di 240 milioni di euro, secondo le ripartizioni di cui alla tabella contenuta nel medesimo articolo, e che fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, l'importo del concorso complessivo è accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali;
con questo intervento si stabilisce un accantonamento a monte, sottraendo "*iure imperii*" le risorse necessarie alla corretta gestione dei conti delle Regioni a statuto speciale e delle Province e obbligando queste ultime a ricorrere ad un meccanismo che ne viola palesemente le prerogative in punto di conseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarietà sociale;
il criterio adottato si pone peraltro in evidente contrasto con i principi ai quali si dovrebbero ispirare le norme di attuazione di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 42/2009, ove si specifica che le stesse tengono conto, oltre che della dimensione della finanza delle predette Regioni e Province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, anche delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri;
il sistema di relazioni finanziarie tra lo Stato, la Regione e le Province autonome di Trento e di Bolzano è stato profondamente innovato dal c.d. «Accordo di Milano», siglato nell'anno 2009 e, in attuazione di esso, con i commi da 106 a 126 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), con la quale è stato definito il nuovo assetto dei rapporti finanziari tra le stesse e con cui sono stati individuati, in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, e del disegno di riforma in senso federalista ivi disciplinato, i termini di partecipazione regionale e provinciale al processo di riforma, a fronte del riconoscimento di spazi di massima autonomia in materia finanziaria; analoghi accordi sono stati conclusi con le Regioni a statuto speciale Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia;
tali disposizioni si pongono quindi fortemente in contrasto con il nuovo Titolo VI dello Statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 670/1972 (e analogamente degli altri statuti speciali), all'interno del quale il quadro statutario in materia finanziaria si caratterizza per la previsione espressa di una disposizione volta a disciplinare in modo completo i termini e le modalità del concorso della Regione e delle Province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale ed è tra l'altro espressamente previsto che non trovano applicazione disposizioni statali diverse da quelle previste dal nuovo articolo 79 Statuto,
impegna il Governo
a riconsiderare, alla luce delle pronunce della Corte Costituzionale in materia, le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 8 e 16, con riferimento alla previsione della riserva erariale per un periodo di cinque anni e dell'accantonamento, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, per un ammontare totale pari a 240 milioni di euro, e a promuovere soluzioni concordate, anche a mezzo di apposite intese, che dispongano il trasferimento di funzioni statali alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome e la conseguente assunzione degli oneri da esso derivanti.

G/1120/18/1

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO

La 1a Commissione permanente,

in sede di esame dell'articolo 11, comma 16 del disegno di legge di stabilità 2014, secondo cui le Regioni adeguano, entro sei mesi, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti ai principi della legge, trattandosi di adempimento necessario ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

premesso che il contenuto del comma 15 dell'articolo 1 del testo originario del citato decreto-legge n. 174, come proposto dal Governo, prevedeva di sottoporre a controllo della Corte dei conti anche il rendiconto generale dell'Assemblea e del Consiglio regionale, e che in sede di conversione fu proposto un emendamento che contestava in radice la sottrazione delle assemblee legislative alle procedure ordinarie di controllo, proponendo che all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1973, n. 853, il terzo comma consentisse, per gli atti amministrativi e di gestione relativi ai fondi del consigli regionali, l'assoggettamento al controllo della Corte dei conti;

considerato che nulla osta, tra i principi costituzionali, alla generale sottoposizione alla legge delle assemblee rappresentative. Da un lato, il Considerato in diritto § 5 della sent. Corte costituzionale n. 198/2012 («la disciplina relativa agli organi delle Regioni a statuto speciale e ai loro componenti è contenuta nei rispettivi statuti (?) A tali fonti una legge ordinaria non può imporre limiti e condizioni») si riferisce alla composizione dell'organo e non può certo essere invocato per atti extrafunzionali come assunzioni e contratti, o per sottrarsi ad un controllo contabile cui è sottoposta la regione nella sua interezza. Dall'altro lato, valga l'*argomentum a fortiori*: se persino per le Camere è giunto il momento di revocare in dubbio la sottrazione della loro organizzazione alla legge (anche processuale) comune - la Corte di cassazione ha opportunamente sollevato questione di legittimità costituzionale sul punto, sottolineando "che una cosa è l'esercizio delle funzioni legislative o politiche delle Camere, altra cosa gli atti con cui le Camere provvedono alla loro organizzazione. Se è assunto di tutta evidenza che alle Camere ed agli altri organi costituzionali debba essere garantita una posizione di indipendenza sicché essi, nell'esercizio delle loro attribuzioni, siano liberi da vincoli esterni suscettibili di condizionarne l'azione, cosa del tutto diversa è dire che l'autodichia sui propri dipendenti sia una prerogativa necessaria a garantire l'indipendenza delle Camere affinché non siano condizionate da altri poteri nell'esercizio delle loro funzioni. Come si è rilevato in dottrina, l'autodichia non è coessenziale alla natura costituzionale degli organi supremi, perché la Costituzione non tollera la esclusione della tutela giurisdizionale di una categoria di cittadini, e l'autonomia spettante al Parlamento non è affatto comprensiva del potere di stabilire norme contrarie alla Costituzione" (Cassazione civile sez. un. 6 maggio 2013 n. 10400) - allora, a maggior ragione, questo principio deve essere consacrato per gli organi legislativi delle regioni,

impegna il Governo

a riproporre il contenuto del comma 15 dell'articolo 1 del testo originario del citato decreto-legge n. 174/2012.

1.4.2.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 57 (pom.) del 23/10/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2013
57ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1121) ***Bilancio di previsione dello Stato per l?anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016***

- **(Tab. 5)** Stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

(1120) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)***

(Rapporto alla 5a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice FILIPPIN (*PD*), nel riferire sui provvedimenti in titolo e dopo aver illustrato concisamente i contenuti della Tabella 5 recante lo stato di previsione del Ministero della giustizia, si sofferma diffusamente sulle disposizioni contenute nel disegno di legge di stabilità di competenza della Commissione.

In primo luogo cita l'articolo 7, comma 8 che autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al fine di rifinanziare il Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all?articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le risorse - secondo quanto evidenziato nella relazione tecnica di accompagnamento - sono necessarie a garantire la

prevenzione, il contrasto e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica. In particolare, i nuovi finanziamenti dovrebbero essere utilizzati per la creazione di rifugi adeguati, facilmente accessibili ed in numero sufficiente per offrire un alloggio sicuro alle vittime di violenza.
Passa quindi a dare conto dell'articolo 9, comma 16, il quale autorizza il Ministero della giustizia ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già concluso alla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2014, in aggiunta alle possibilità di assunzione previste dalla normativa vigente. A tale scopo viene autorizzata la spesa di 18,6 milioni di euro per l'anno 2014, di 25,3 milioni di euro per l'anno 2015 e di 31,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Il medesimo articolo 9, al comma 17, prevede la proroga fino al 31 dicembre 2014 dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2013 e per i quali non è consentita un'ulteriore proroga a norma dell'articolo 42-*quinquies* del regio decreto n. 12 del 1941. Secondo tale disposizione, alla scadenza del triennio, il giudice onorario può essere confermato per una sola volta dal consiglio giudiziario sulla base di un giudizio di idoneità, tenuto anche conto che i giudici onorari che hanno in corso la procedura di conferma nell'incarico restano in servizio fino alla definizione della procedura anche oltre il termine di scadenza dell'incarico. Precisa, inoltre, che la disposizione in esame prevede la proroga dei giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2014 e per i quali non è prevista un'ulteriore conferma per i limiti stabiliti dall'articolo 7, comma 1 della legge n. 374 del 1991.

Passa quindi ad illustrare il comma 28 dell'articolo 10, che contiene una norma di interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 10, della legge n. 234 del 1912, e successive modificazioni, in materia di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea. Precisa che la rivalsa si esercita anche per gli oneri finanziari sostenuti dallo Stato per la definizione delle controversie dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Il comma 13 dell'articolo 18 modifica la disciplina del contributo unificato e del diritto di copia nell'ambito del processo tributario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, concernente il testo unico sulle spese di giustizia. In particolare, con le modifiche di cui alla lettera a) sono specificate le modalità di calcolo del contributo unificato in relazione ai ricorsi avverso più atti impugnati: il calcolo del contributo per scaglioni è effettuato in riferimento a ciascun atto impugnato anche per i contenziosi in appello. Con le modifiche di cui alle lettere b) e c) è previsto che le parti che si sono costituite con modalità informatiche ed accedono per via telematica al fascicolo processuale informatico, estraendo copia non autentica degli atti e dei documenti ivi contenuti, non sono tenute al pagamento dei diritti di copia. In tal modo - secondo quanto evidenziato nella relazione di accompagnamento - si intenderebbe dare massimo impulso all?informatizzazione del processo nelle giurisdizioni ordinaria e speciali, al fine di rendere più celere lo svolgimento del processo, secondo il principio della ragionevole durata, e di ottenere, nel contempo, consistenti risparmi di gestione. Il comma 14 introduce, nel processo tributario, la possibilità di effettuare il pagamento del contributo unificato e delle spese di giustizia con modalità telematiche, prevedendo l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, che disciplinano tale possibilità con riferimento all'ambito della giurisdizione ordinaria.

L'articolo 18, nei commi da 15 a 20, introduce un contributo obbligatorio a carico dei candidati che partecipano agli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e per l'iscrizione nell'albo per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, nonché ai concorsi per la nomina a notaio e per magistrato ordinario. La determinazione delle modalità di versamento del contributo è demandata a decreti, aventi natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell?economia e delle finanze. Si prevede inoltre che la misura del contributo sia aggiornato ogni tre anni secondo l?indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Si sofferma in particolare sul comma 15: esso dispone che le spese per la sessione d?esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato sono poste a carico del candidato e sono da corrispondersi al momento della presentazione della domanda.

Il comma 17 modifica invece l'articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358, in tema di ammissione al concorso per l'esame per la nomina a notaio, disponendo che le spese per il concorso sono poste a carico dell?aspirante nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondersi al momento della presentazione della domanda.

La relatrice illustra il comma 18, dell'articolo 18 che interviene sull'articolo 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in ordine alle modalità di svolgimento del concorso per l'ammissione in magistratura, prevedendo, ancora una volta, che le spese per il concorso sono poste a carico del candidato da corrispondersi al momento della presentazione della domanda. Svolge, quindi, brevi considerazioni sul contenuto dell'articolo 18 e segnatamente sui commi 21 e 22 i quali apportano modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, concernente il testo unico sulle spese di giustizia. In particolare sottolinea che, attraverso la modifica dell?articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115, è disposto l?aumento dell?anticipazione forfetaria prevista per le notificazioni a richiesta dell?ufficio, mentre con l?inserimento nel medesimo decreto del Presidente della Repubblica dell?articolo 106-*bis*, viene disposto che, per la liquidazione di prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al gratuito patrocinio, gli importi spettanti al difensore, all?ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all?investigatore privato autorizzato, sono ridotti di un terzo.

Per quanto riguarda, infine, il diritto di cui all?articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, lo stesso è riscosso con le medesime modalità con cui viene assolto il contributo unificato. L?importo attuale del diritto in questione è pari ad 8 euro ed il relativo pagamento è assolto con le stesse modalità previste per l?imposta di bollo e affluisce sul capitolo erariale previsto per tale imposta. La relatrice precisa che l?importo di 8 euro viene assolto per tutti procedimenti civili, con eccezione dei procedimenti esenti da ogni spesa e tassa ed è previsto anche per i ricorsi concernenti l?opposizione a sanzioni amministrative. Conclude con un accenno al comma 22 dello stesso articolo 18. Secondo la relazione tecnica di accompagnamento al disegno di legge, la previsione di maggior gettito che ne deriva dovrebbe essere quantificata in un ammontare complessivo di 43,7 milioni di euro a decorrere dall?anno 2014 e si ipotizza di poter utilizzare tale gettito annuo per la copertura delle spese connesse all?assunzione del personale di magistratura ordinaria vincitore di concorso nell?anno 2013, bandito con decreto ministeriale del 21 settembre 2011.

Ha quindi la parola l'altro relatore, senatore CALIENDO (*PdL*) che si sofferma innanzitutto sul tenore del comma 16 dell'articolo 18 del disegno di legge di stabilità, già illustrato dalla relatrice Filippin. Sottolinea che tale disposizione manifesti aspetti di ambiguità, dal momento che sembrerebbe porre a carico del candidato la spesa da corrispondersi al momento della presentazione della domanda per l'ammissione all'esame per il patrocinio in Corte di cassazione. Auspica che il Governo possa fornire chiarimenti sulla natura della norma, giacchè non appare del tutto chiaro se essa introduca una nuova tassa di accesso all'esame o se, invece, disciplini soltanto l'ammontare e le modalità di versamento di tale contributo.

Passa quindi ad illustrare la portata dell'articolo 11, comma 10, del medesimo disegno di legge. Ne evidenzia le manchevolezze con riferimento alla facoltà di operare ulteriori assunzioni di personale anche per i ruoli della polizia penitenziaria. Si augura che la Commissione possa predisporre opportune soluzioni per il personale della polizia penitenziaria, rispetto al quale ritiene opportuno sin da ora reperire le risorse per un aumento di almeno 500 unità. A tale scopo si potrebbe anche provvedere mediante una riduzione delle risorse assegnate all'incremento di personale appartenente agli altri corpi di polizia. Più in generale rileva che, anche al fine di mantenere una continuità di interventi rispetto alla scorsa legislatura, la Commissione dovrebbe raccomandare le opportune soluzioni per garantire la stabilità degli operatori che prestano servizio nell'ambito dell'intero sistema giudiziario, in condizione di precarietà. L'obiettivo potrebbe essere perseguito mediante una conversione di alcuni rapporti di lavoro in contratti a termine. Attraverso il rapporto da trasmettere alla Commissione bilancio, ci si potrà così far carico della posizione dei circa 3.500 operatori precari che, a

vario titolo, prestano servizio nelle varie sedi degli uffici giudiziari. Perché, tuttavia, la proposta della Commissione possa essere adeguatamente circostanziata, il relatore ritiene opportuno che il Governo fornisca un preciso apporto documentale circa i dati relativi al personale in servizio privo di contratto a tempo indeterminato, con particolare riferimento alla sua dislocazione nel territorio nazionale. Passa quindi a svolgere alcune brevi considerazioni sull'articolo 10, comma 16 il quale introduce una norma relativa al Garante del contribuente, le cui funzioni sarebbero trasferite in capo al Presidente della commissione tributaria regionale, nella cui circoscrizione è compresa ciascuna direzione regionale dell'agenzia delle entrate. Evidenzia i rischi sottesi all'entrata in vigore di tale disposizione, che potrebbe compromettere la funzionalità e l'efficienza del Garante del contribuente, ancorché la norma sembri salvaguardarne - pur con qualche oscurità lessicale - l'autonomia operativa. In generale auspica che, nei limiti dei profili di competenza della Commissione giustizia, il rappresentante del Governo possa fornire chiarimenti sulla *ratio* e gli obiettivi di ciascuna delle disposizioni sulle quali si è soffermato in sede di relazione.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), intervenendo nell'ordine dei lavori, auspica sia riservato un tempo idoneo per l'esame dei provvedimenti in titolo e chiede di poter intervenire in discussione generale nel corso di una prossima seduta.

Il presidente BUCCARELLA dichiara aperta la discussione generale congiunta.

Ha quindi la parola la senatrice GINETTI (*PD*) la quale osserva come, a prima lettura, non sia dato riscontrare un indirizzo generale ed unitario alla base delle disposizioni di competenza della Commissione giustizia contenute nel disegno di legge di stabilità. Dalla lettura della Tabella 5, così come dagli interventi previsti dal disegno di legge di stabilità, si traggono spunti sulla gestione delle risorse disponibili, ma l'efficienza del sistema giudiziario non sembra perseguita con misure strutturali coerenti ed organiche. In particolare, nell'ambito delle disposizioni che riguardano il personale delle forze di sicurezza, sembra auspicabile introdurre un puntuale incremento di risorse per il contingente di personale appartenente al corpo della polizia penitenziaria: in proposito, ritiene imprescindibile prevedere lo stanziamento di apposite risorse per la corresponsione degli straordinari, così da garantire un più efficiente svolgimento dei turni di servizio. Con riferimento, poi, alla questione del personale precario che presta servizio presso gli uffici giudiziari, ritiene che le criticità derivino dalle misure di blocco del *turn over* indiscriminate, che non hanno consentito di distinguere gli uffici presso i quali vi sia personale in soprannumero da quelli in cui vi è grave carenza di organico. Tale problema, pur investendo il complesso delle amministrazioni pubbliche, appare particolarmente grave nel settore dell'amministrazione della giustizia, dove esso si riflette in modo penalizzante sui diritti dei cittadini. Auspica, infine, che si possano individuare le risorse volte a garantire lo svolgimento di apposite procedure concorsuali per garantire la stabilizzazione del personale che opera in condizioni di precarietà.

Il senatore LUMIA (*PD*) manifesta apprezzamento per la disposizione di cui all'articolo 7, comma 8, il quale prevede l'autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al fine di rifinanziare il fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge n. 296 del 2006. Con riferimento all'articolo 16, comma 9, ritiene apprezzabile la facoltà di assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorsi già svolti alla data di entrata in vigore della legge di stabilità. Al fine di esercitare tale facoltà di assunzione è autorizzata la spesa di 18,6 milioni di euro per il 2014, di 25,3 milioni di euro per l'anno 2015 e di 31,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Si augura che, nel rapporto da indirizzare alla Commissione bilancio, possano confluire puntuali proposte per individuare risorse volte alla messa in ruolo del personale che presta servizio a titolo precario presso gli uffici giudiziari. Più in generale, auspica che i documenti di bilancio, nella parte di competenza della Commissione giustizia, possano consentire al

sistema processuale italiano di avvicinarsi agli indici di efficienza e velocità di definizione degli altri paesi dell'Unione europea, nonché a favorire la deflazione del contenzioso e l'eliminazione delle domande e dei ricorsi temerari. Condivide poi il rilievo già svolto dal relatore Caliendo circa l'articolo 10, comma 16, che devolve le funzioni del Garante del contribuente al Presidente della commissione tributaria regionale, nella cui circoscrizione è compresa la direzione regionale dell'agenzia delle entrate. Auspica, quindi, che la Commissione giustizia possa contribuire, per quanto di competenza, ad apportare modifiche a tale disposizione. Infine, accenna alla necessità che il personale della polizia penitenziaria possa trovare spazi di tutela al duplice fine di garantire una maggior vivibilità nel contesto carcerario e di affrontare l'emergenza dovuta al sovraffollamento e al rapporto tra personale di servizio e detenuti nei luoghi di esecuzione della pena.

Il senatore FALANGA (*PdL*), in punto di metodo, evidenzia come l'esame delle parti di competenza della Commissione giustizia dei documenti di bilancio offra conferma dell'esigenza di una riforma di carattere ordinamentale. Condivide il rilievo svolto dalla senatrice Ginetti circa la mancanza di un indirizzo politico generale e coerente negli interventi relativi al sistema della giustizia e all'organizzazione degli uffici giudiziari. A suo parere, è giunto il momento di superare il livello delle singole e puntuali modifiche ai sistemi processuali. Di queste ultime si sono esplorate tutte le potenzialità e non ritiene che ulteriori interventi di dettaglio riferiti alle norme processuali possano migliorare la velocità di definizione dei giudizi e l'effettività della tutela.

Si sofferma quindi sull'articolo 11, comma 6 della legge di stabilità con il quale si dispone la riduzione del 25 per cento fino al 31 dicembre 2016 degli onorari liquidati, in seguito a sentenze favorevoli alla pubblica amministrazione in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni compreso il personale dell'avvocatura dello Stato. In proposito, auspica che il Governo possa fornire chiarimenti sul tenore del secondo periodo del citato comma 6, da cui il versamento delle somme risparmiate risulterebbe versato annualmente in un apposito capitolo del bilancio dello Stato dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria, senza che se ne comprenda la finalità di impiego o devoluzione. Espone le proprie perplessità rispetto all'incremento dei contributi unificati che preludono ad un filtro della domanda di giustizia fondato sul livello del reddito percepito dai singoli interessati.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) auspica preliminarmente che possano essere interpellate anche in via informale le associazioni del personale precario del comparto giustizia. La carente stabilità dei rapporti di lavoro nell'amministrazione della giustizia italiana gli appare un profilo critico decisivo e, al fine di offrire alla Commissione bilancio soluzioni concrete, propone di considerare un possibile aumento delle percentuali di riduzione degli onorari previste all'articolo 11, comma 6 su cui già altri senatori si sono soffermati in precedenza. Sul piano delle soluzioni giuridiche volte ad incrementare la stabilità del personale degli uffici giudiziari, ritiene sia da considerare l'ipotesi di ulteriori proroghe dei rapporti di lavoro e la trasformazione in contratti a tempo determinato delle collaborazioni a vario titolo denominate. Non vanno poi trascurate soluzioni volte a garantire che i periodi di prestazione lavorativa effettuati siano considerati come titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi. In particolare, sul tema del personale della polizia penitenziaria concorda con quanto esposto dal relatore Caliendo circa l'opportunità di prospettare un rafforzamento degli organici, anche facendo riferimento al comma 10 dell'articolo 11 del disegno di legge di stabilità, che prevede l'ipotesi di ulteriori assunzioni di personale in considerazione delle specifiche esigenze del comparto sicurezza.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) osserva che il blocco del *turn over* e la penuria di personale nel corpo di polizia penitenziaria determinano una situazione drammatica nell'universo carcerario italiano. L'incremento delle percentuali di suicidi tra gli appartenenti allo stesso corpo di polizia penitenziaria costituisce una drammatica manifestazione del disagio sollevato dagli operatori del settore. Il messaggio rivolto alle Camere dal Presidente della Repubblica impone presa di coscienza e

capacità di intervento. Si sofferma, quindi, sui commi 21 e 22 dell'articolo 18, riguardanti la riduzione dei compensi spettanti a chi presta gratuito patrocinio. Ne risultano ridotti gli importi spettanti al difensore, ma anche all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato. L'abbattimento dell'ammontare di un terzo su tali compensi sembra consentire il conseguimento di appena 10 milioni di euro di risparmio di spesa annua. Osserva infine che tale disposizione stride con l'articolo 36 della Costituzione, che sancisce il principio della retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro, e stabilisce che essa debba essere in ogni caso sufficiente ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa.

Non essendovi altri senatori iscritti a parlare il seguito della discussione generale sui disegni di legge in titolo è rinviato alla prossima seduta, posticipata alle ore 14 di domani.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.4.2.2.2. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 58 (pom.) del 24/10/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 2013
58ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
BUCCARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1121) ***Bilancio di previsione dello Stato per l?anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016***

- **(Tab. 5)** Stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

(1120) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)***

(Rapporto alla 5a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Prende la parola il sottosegretario FERRI per fornire sintetici chiarimenti su alcune questioni sollevate nella seduta precedente, in particolare da uno dei due relatori, il senatore Caliendo. In primo luogo precisa che, in ordine alla scadenza del periodo del percorso formativo dei precari impiegati negli uffici giudiziari, questa è fissata al 30 novembre 2013 e che il numero dei lavoratori è di circa 3.100

unità. Inoltre, secondo una prima stima dell'Ufficio del bilancio del Ministero della giustizia, il costo presumibile per un eventuale rinnovo del progetto formativo può essere quantificato nello stesso importo previsto per l'anno corrente, cioè pari a 7,5 milioni di euro, e tale rinnovo sarebbe possibile con una modifica dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, necessaria per il reperimento delle risorse. Infatti tale disposizione prevede che nello stato di previsione del Ministero della giustizia, la quota suddetta, a partire dall'anno 2014 sia destinata all'incentivazione del personale amministrativo che abbia raggiunto gli obiettivi di risultato. Qualora si intenda prorogare il progetto formativo, dovrà essere modificata la destinazione del fondo già prevista per l'anno 2014.

Con riferimento alla questione del contributo obbligatorio per la partecipazione all'esame di abilitazione per avvocato, avvocato cassazionista, nonché ai concorsi per magistrato ordinario e per notaio, con la norma di cui all'articolo 18, commi da 15 a 20, del disegno di legge di stabilità, si prevede un'entrata complessiva di euro 3.657.500. Tale ammontare dovrebbe coprire in gran parte i costi delle operazioni concorsuali di riferimento.

Infine, il rappresentante del Governo affronta il problema della carenza di organico della polizia penitenziaria. In particolare, si sofferma sull'articolo 11, comma 10, del disegno di legge di stabilità, che non prevede alcuna riserva di assunzione per questo corpo di polizia. In proposito, ritiene congrua una riserva di assunzione di almeno 400 unità per la polizia penitenziaria.

Per chiedere ulteriori precisazioni al rappresentante del Governo, prendono la parola i senatori LUMIA (*PD*), GIARRUSSO (*M5S*) e FALANGA (*PdL*), il quale svolge anche brevi considerazioni sull'articolo 11, comma 6, che dispone la riduzione del 25 per cento degli onorari liquidati in seguito a sentenze favorevoli alla pubblica amministrazione, a beneficio dei dipendenti pubblici, incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato.

Il senatore AIROLA (*M5S*) rileva che la mancanza di misure adatte a garantire l'incremento del personale in servizio presso gli istituti penitenziari rischia di vanificare ogni altra iniziativa che il Governo e il Parlamento potranno intraprendere sugli altri due versanti dell'emergenza penitenziaria: il piano carceri ed eventuali misure volte a favorire l'esecuzione esterna delle pene o ad estinguerle. Anch'egli si dice nettamente contrario ad ulteriori aumenti di contributi per la partecipazione a concorsi ed esami pubblici per avvocato, magistrato e notaio

Il senatore BARANI (*GAL*) svolge alcune considerazioni generali circa le criticità che affliggono il sistema di giustizia in Italia. Si sofferma in particolare sulla durata dei processi, sulla collocazione fuori ruolo dei magistrati ordinari e di altro personale che presta servizio presso gli uffici giudiziari. Manifesta apprezzamento per la dettagliata illustrazione svolta dai relatori sulle disposizioni di competenza della Commissione, contenute nella legge di stabilità. Tuttavia ai relatori rivolge le proprie perplessità sugli effetti dell'introduzione di una forma di tassazione indiretta, attraverso la maggiorazione da 8 a 27 euro del diritto forfetario di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. Inoltre, si dichiara pessimista circa i positivi effetti sui saldi di finanza pubblica della diffusione del cosiddetto fascicolo telematico. Infine, pone in dubbio gli obiettivi cui si intenderebbe devolvere la maggiorazione delle entrate che si otterrebbe dai vari aumenti impositivi disseminati nel disegno di legge di stabilità. In prospettiva, ritiene inutile anche proseguire con provvedimenti di proroga come quello di cui all'articolo 9, comma 17, del disegno di legge di stabilità e suggerisce che vi siano idonee misure a regime.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) rileva che l'impostazione dei Documenti di economia e finanza predisposti dal precedente Governo sembra ormai trovare conferma anche nelle disposizioni relative al settore della giustizia presenti nel disegno di legge di stabilità. Cita, in particolare, il progressivo proliferare degli istituti di filtro per interporre appello, la cui criticabile *ratio* gli appare

coerente con l'aumento di ogni genere di contributo connesso al compimento degli atti di giudizio. Tra questi, evidenzia anche il graduale aumento del contributo unico cui si è dato corso in tempi recenti. Quest'ultimo si risolve in una diretta lesione della garanzia prevista dall'articolo 24 della Costituzione. Svolge poi rilievi critici sulla riduzione degli emolumenti in favore dei difensori che svolgono attività di gratuito patrocinio per conto dello Stato. Anche questa norma sembra seguire la logica di altre disposizioni recentemente entrate in vigore: esse aggravano la condizione dei membri dell'avvocatura i quali svolgono una funzione che l'articolo 24, terzo comma, della Costituzione assicura ai non abbienti.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) rileva che, nel disegno di legge di stabilità e nella parte di competenza del disegno di legge di bilancio, vi è carenza di misure volte a porre rimedio alle sanzioni comminate dall'Unione europea all'Italia. La mancata introduzione di una disciplina della responsabilità civile dei magistrati, la condizione dell'universo carcerario sono solo alcune delle lacune e dei ritardi accumulati nel tempo. Con riguardo alle disposizioni che introducono maggiorazioni di contributi per la partecipazione a concorsi ed esami pubblici, auspica che si possano quantificare gli aumenti di entrata in base ad attendibili proiezioni sulla partecipazione dei concorrenti. Condivide poi l'esigenza di un rafforzamento dell'organico della polizia penitenziaria e, a tal fine, coglie spunti di interesse nella proposta di intervenire sull'articolo 11, comma 10, che consente di operare ulteriori assunzioni di personale per i ruoli di altri corpi di polizia. Conclude sottolineando l'importanza di poter valutare, per un'efficace allocazione delle risorse, il rendimento e la produttività degli uffici territoriali corrispondenti a ciascun distretto di Corte d'appello.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) si unisce alle considerazioni svolte dai colleghi Giarrusso e Buccarella e si sofferma su un profilo di metodo relativo all'esame delle parti di competenza dei documenti di bilancio all'attenzione della Commissione. Dal complesso degli interventi in discussione generale e in parte anche dall'illustrazione svolta dai relatori sul contenuto del disegno di legge di stabilità, appaiono prevalenti le critiche rispetto agli apprezzamenti. Prospetta comunque sin da ora l'ipotesi che il Gruppo, per far risaltare il ruolo di forza di opposizione al Governo, possa presentare una proposta di rapporto di minoranza, ai sensi dell'articolo 126, comma 6, del Regolamento.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale congiunta.

Il relatore CALIENDO (*PdL*) svolge una breve replica invitando tutti i commissari a tradurre in concrete proposte i rilievi svolti in sede di discussione generale. Ritiene comunque preminenti tre campi di intervento: la garanzia di un incremento numerico del personale appartenente ai ruoli della polizia penitenziaria, l'indicazione sulle risorse da destinare alla tutela di coloro i quali prestano servizio a titolo precario negli uffici giudiziari e l'esigenza di contenere gli aumenti dei contributi per la partecipazione agli esami e ai pubblici concorsi. Su tali questioni, anche grazie alle precisazioni offerte dal rappresentante del Governo, ritiene si potrà concentrare la proposta di rapporto per la Commissione bilancio.

La relatrice FILIPPIN (*PD*) svolge una sintetica replica, volta a precisare la natura dei contributi che sarebbero aumentati in forza delle disposizioni contenute nel disegno di legge di stabilità. Rileva, in particolare, che non è esatto riferirsi ad un aumento del contributo unificato, il quale, come noto, varia a seconda del valore della controversia cui si riferisce.

Il presidente PALMA propone di fissare il termine per la presentazione delle proposte di rapporto alle ore 9,30 di martedì 29 ottobre. Entro il medesimo termine dovranno pervenire alla Commissione le proposte emendative e di ordine del giorno riferiti alla Tabella 5 dello Stato di previsione del Ministero

della giustizia e le proposte di ordini del giorno riferite alle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità.

La Commissione consente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.2.3. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 59 (pom.) del 29/10/2013

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 29 OTTOBRE 2013
59ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALMA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Berretta.

La seduta inizia alle ore 14.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Interviene il senatore AIROLA (*M5S*) per ricordare come sia opportuno, anche alla luce di recenti tragici fatti di cronaca, procedere speditamente, non appena conclusa la sessione di bilancio, al seguito dell'esame dei disegni di legge volti alla introduzione di norme per contrastare i fenomeni di omofobia (Atti Senato nn. 1052, 391 e 404).

Il presidente PALMA fornisce assicurazioni sulla prossima ripresa dell'esame di tali iniziative legislative, compatibilmente con le prescrizioni regolamentari che disciplinano la sessione di bilancio, e preannuncia che, al termine della seduta, avrà luogo un Ufficio di presidenza per la programmazione dei lavori della Commissione. Quindi, comunica che è pervenuta la richiesta affinché i disegni di legge nn. 948, 200, 688, 887 e 957 - recanti modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico mafioso - siano discussi ed approvati in Assemblea. Tale richiesta risulta appoggiata, a norma dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, da un quinto dei componenti della Commissione e quindi al momento della ripresa l'esame proseguirà in sede referente.

IN SEDE CONSULTIVA

(1121) ***Bilancio di previsione dello Stato per l?anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016***

- (Tab. 5) Stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

(1120) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)***

(Rapporto alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Rapporto favorevole con condizioni e osservazioni)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 24 ottobre scorso.

La relatrice FILIPPIN (*PD*) evidenzia innanzitutto che la proposta in esame tiene conto, per quanto possibile, delle questioni emerse nel corso del dibattito svoltosi nel corso delle precedenti sedute.

Si sofferma quindi sull'apprezzamento per la disciplina recata dall'articolo 7, comma 8, del disegno di legge di stabilità che autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, al fine di rifinanziare il Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere; evidenzia la condivisa necessità della proroga del personale di magistratura onoraria, pur ritenendo necessaria e non procrastinabile una riforma organica della materia.

Per quanto riguarda gli interventi volti a garantire maggiori entrate e una riduzione della spesa nel settore dell'amministrazione della giustizia, nella proposta di rapporto sono riportate altresì le perplessità della Commissione su talune disposizioni del disegno di legge di stabilità che non sembrano richiamarsi ad un indirizzo unitario di politica giudiziaria e la cui adozione può essere compresa solo in ragione delle esigenze imposte dalla sfavorevole congiuntura economica. A questa tipologia di interventi, la relatrice riconduce: l'articolo 11, comma 6, che prevede la riduzione del 25 per cento fino al 31 dicembre 2016 degli onorari liquidati, in seguito a sentenze favorevoli alla pubblica amministrazione, in capo ai dipendenti delle stesse amministrazioni pubbliche; l'articolo 18, che nei commi da 15 a 20, introduce un contributo obbligatorio a carico dei candidati che partecipano agli esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, e ai concorsi per la nomina a notaio e a magistrato ordinario; il nuovo articolo 106-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, sulle spese di giustizia, che dispone la riduzione di un terzo per la liquidazione di prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al gratuito patrocinio; ancora altre disposizioni introdotte nell'articolo 18, che determinano l'incremento dell'ammontare del diritto forfetario che sarebbe elevato da 8 a 27 euro, per ciascun atto introduttivo di giudizio.

La relatrice poi si sofferma sulle due condizioni contenute nella proposta di rapporto. Per quanto riguarda l'emergenza carceraria, si condiziona l'avviso favorevole della Commissione ad un aumento dello stanziamento a favore dell'amministrazione penitenziaria, per consentire un incremento della pianta organica di 500 unità di agenti della polizia penitenziaria, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, a tal fine intervenendo sull'articolo 11, comma 10, del disegno di legge di stabilità. A questo scopo si propone una rimodulazione della riserva di assunzione per il contingente delle altre forze di polizia e degli altri corpi.

In ordine alla difficile situazione dei precari impiegati presso gli uffici giudiziari, propone un'ulteriore condizione tale da richiedere un apposito intervento normativo volto al rinnovo dei progetti formativi presso i suddetti uffici. Alla scopo si individua la relativa copertura finanziaria, quantificabile in euro

7,5 milioni, attraverso la modifica dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Tale intervento può considerarsi tuttavia una misura "tampone" a fronte di una situazione difficile in cui si trovano numerosi lavoratori, per i quali si chiede al Governo un maggiore livello di tutela pur nella consapevolezza che non è possibile procedere alla stabilizzazione del personale precario.

Infine, la relatrice si sofferma su un'altra osservazione con la quale la Commissione, pur non essendo formalmente investita della competenza in materia di funzioni demandate al Garante del contribuente, richiamerebbe l'attenzione sul disposto dell'articolo 10, comma 16, del disegno di legge di stabilità. Queste disposizioni, prevedendo che le funzioni del Garante del contribuente siano trasferite in capo al Presidente della commissione tributaria regionale, potrebbero compromettere la funzionalità e l'efficienza del Garante stesso.

Il presidente PALMA chiede ai senatori firmatari se intendano illustrare la proposta alternativa di rapporto che è stata presentata, pubblicata in allegato.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) dà per illustrata la proposta di rapporto a sua prima firma, in quanto l'orientamento contrario al complesso delle disposizioni contenute nelle parti di competenza dei documenti di bilancio si evince dagli interventi che i componenti del suo Gruppo hanno svolto in discussione generale.

Il presidente PALMA avverte quindi che si passerà all'esame degli ordini del giorno riferiti al disegno di legge di stabilità.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra l'ordine del giorno G/1120/1/2 che impegna il Governo a rendere esecutive le sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo attingendo al fondo di riserva per le spese impreviste e, contestualmente, esercitando il diritto di rivalsa previsto dall'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012 n. 234 nei confronti dei responsabili delle violazioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

In assenza del proponente, l'ordine del giorno G/1120/2/2 è dichiarato decaduto.

I relatori esprimono parere favorevole sull'ordine del giorno G/1120/1/2, sul quale, invece, il sottosegretario Berretta esprime parere contrario. Il rappresentante del Governo rileva, infatti, che il riferimento normativo ivi contenuto è improprio in quanto il citato articolo 43 della legge n. 234 del 2012 disciplina il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, e non anche nei confronti di tutti i responsabili delle violazioni, come invece è riportato nell'ordine del giorno in esame.

Previa verifica del numero legale l'ordine del giorno G/1120/1/2, posto ai voti, non è approvato.

Ha quindi la parola il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) per dichiarazione di voto sulla proposta di rapporto illustrata dalla relatrice. Innanzitutto esprime perplessità per l'esito in sostanza favorevole del rapporto - ancorché rechi alcune condizioni - a fronte delle numerose criticità emerse nel dibattito. Nel merito, si dichiara d'accordo con l'apprezzamento per lo stanziamento di 10 milioni di euro, per rifinanziare il Fondo nazionale contro la violenza sessuale, osservando, tuttavia, che tale cifra appare irrisoria a fronte di un progetto generale di prevenzione e di lotta alla violenza che, in Italia, è ancora fermo ad uno stadio iniziale. Per quanto riguarda la condizione relativa all'assunzione di un

contingente di 500 unità di agenti della Polizia penitenziaria, egli ritiene che la previsione, pur evidenziando uno sforzo per migliorare la situazione delle carceri dal punto di vista del personale di custodia, tuttavia risulta inadeguata nella prospettiva di un imminente ampliamento della capienza dei posti per i detenuti nelle carceri. Al riguardo ricorda che il Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, prefetto Angelo Sinesio, nel corso di una audizione in Commissione, ha fatto riferimento ad un ampliamento di 3962 posti entro il 2013 e 2597 posti entro il 2014.

Il PRESIDENTE, non essendovi altre richieste di intervento in dichiarazione di voto, pone in votazione lo schema di rapporto favorevole, con condizioni ed osservazioni, proposto dai relatori, che risulta approvato.

Conseguentemente, è preclusa la votazione dello schema alternativo di rapporto, presentato a prima firma dal senatore Buccarella; questi annuncia che lo stesso schema formerà oggetto di un rapporto di minoranza.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il PRESIDENTE avverte che essendosi concluso l'esame delle parti di competenza dei disegni di legge di bilancio e di stabilità, la seduta già convocata per le ore 21 non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE avverte che al termine della seduta è convocato un Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,30.

RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PER L'ANNO FINANZIARIO 2014 E PER IL TRIENNIO 2014-2016 (DISEGNO DI LEGGE n. 1121 - Tab. 5) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1120

La 2a Commissione permanente, esaminati i disegni di legge in titolo, esaminata in particolare la Tabella n. 5, relativa allo stato di previsione del Ministero della Giustizia per l?anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016,

preso atto con favore della disciplina recata dall'articolo 7, comma 8 che autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al fine di rifinanziare il Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere e rilevato che le risorse a tal fine previste sono volte a garantire la prevenzione, il contrasto e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica;
condivisa la necessità della proroga del personale di magistratura onoraria, al quale, in attesa di una complessiva riforma dell'ordine giudiziario, viene ribadito l'apprezzamento per le modalità e i risultati raggiunti nell'esercizio delle funzioni svolte;

considerato:
che l'articolo 11, comma 6, della legge di stabilità dispone la riduzione del 25 per cento fino al 31 dicembre 2016 degli onorari liquidati, in seguito a sentenze favorevoli alla pubblica amministrazione, in capo ai dipendenti delle stesse amministrazioni pubbliche;
che l'articolo 18, nei commi da 15 a 20, introduce un contributo obbligatorio a carico dei candidati che partecipano agli esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, e ai concorsi per la nomina a notaio e a magistrato ordinario;
che, con il medesimo disegno di legge di stabilità, si introduce l'articolo 106-bis nel decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, concernente il testo unico sulle spese di giustizia, disponendo che, per la liquidazione di prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al gratuito patrocinio, gli importi spettanti al difensore, all?ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all?investigatore privato autorizzato, siano ridotti di un terzo;
che l'articolo 18 determina l'incremento dell'ammontare del diritto forfetario di cui all'articolo 30, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, che verrebbe elevato da 8 a 27 euro per ciascun atto introduttivo di giudizio, escluse limitate eccezioni;

rilevato:
che lo stanziamento complessivo per il programma 6.1: amministrazione penitenziaria nel bilancio 2014 a legislazione vigente è pari a 2.800,9 milioni di euro e, quindi, in leggera diminuzione rispetto al bilancio 2013; gran parte dello stanziamento a disposizione dell?amministrazione penitenziaria è destinato ai redditi da lavoro dipendente (2.192, 8 milioni);
che la grave situazione di sovraffollamento delle carceri, più volte richiamata anche dal Presidente della Repubblica, al contrario, impone un incremento del personale della polizia penitenziaria e, dunque, un aumento dello stanziamento per il programma 6.1: amministrazione penitenziaria, pari a circa 23.375, 775 milioni di euro, necessario per l'assunzione di un contingente pari a circa 500 unità di agenti di Polizia penitenziaria; e ciò specialmente nella prospettiva che venga predisposto l'aumento della capienza complessiva degli istituti penitenziari per l'ammontare di circa 12.000 unità;
e che tale intervento potrà essere disposto senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, a tal fine intervenendo sull'articolo 11, comma 10, del disegno di legge di stabilità, in modo tale

da estendere la riserva di assunzione ivi prevista anche in favore del corpo di polizia penitenziaria per il numero sopra indicato di 500 unità;

delibera di riferire favorevolmente con le seguenti condizioni:

si provveda, ai sensi dell'articolo 10, comma 11, del disegno di legge di stabilità, a consentire l'assunzione di un contingente pari a 500 unità di agenti di Polizia penitenziaria rimodulando il numero di assunzioni del contingente appartenente alle altre forze di polizia e agli altri corpi cui si fa riferimento nel citato comma 11, nei termini che seguono:
Polizia di Stato da 1000 a 800 unità;
Arma dei Carabinieri da 1000 a 800 unità;
Guardia di Finanza da 600 a 500 unità.

Si disponga un apposito intervento normativo volto al rinnovo dei progetti formativi presso gli uffici giudiziari individuando la relativa copertura finanziaria quantificabile in euro 7,5 milioni, attraverso la modifica dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. In particolare, si potrà garantire il reperimento delle risorse necessarie al rinnovo dei predetti progetti formativi mediante il rinvio al 2015 della finalizzazione dell'importo destinato all'incentivazione del personale appartenente agli uffici giudiziari.
La Commissione inoltre, pur non essendo formalmente investita della competenza di esame dell'articolo 10, comma 16, del disegno di legge di stabilità, che prevede che le funzioni del Garante del contribuente siano trasferite in capo al Presidente della commissione tributaria regionale, segnala i rischi sottesi all'entrata in vigore di tale disposizione, che potrebbe compromettere la funzionalità e l'efficienza del Garante del contribuente. In particolare, tale trasferimento di funzioni determina un'indebita sovrapposizione tra l'esercizio di competenze sino ad oggi ritenute tra loro incompatibili; inoltre va tenuto nella debita considerazione che ragioni di contenimento della spesa pubblica hanno già di recente indotto alla modifica della disciplina di funzionamento del Garante del contribuente, trasformatosi da organo collegiale in ufficio monocratico.

La Commissione infine, con riferimento alle misure di cui alle lettere a), b), c) e d) della parte motiva, manifesta perplessità sulla natura di disposizioni che non sembrano richiamarsi ad un indirizzo unitario di politica nel settore dell'amministrazione della giustizia e che possono trovare accoglimento solo in ragione delle esigenze imposte dalla sfavorevole congiuntura economica cui sono chiamati a far fronte i provvedimenti in titolo.

SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAI SENATORI BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PER L'ANNO FINANZIARIO 2014 E PER IL TRIENNIO 2014-2016 (DISEGNO DI LEGGE N. 1121 - TABELLA 5) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1120

La 2a Commissione permanente,
esaminati, per le parti di competenza, il disegno di legge relativo alla legge di stabilità per il triennio 2014-2016 ed il disegno di legge sul bilancio di previsione dello Stato per il medesimo triennio;

premesso che:

gli interventi contenuti nel disegno di legge di stabilità 2013 comportano nel complesso un aumento delle entrate nel 2014 per circa 1 miliardo di euro ed un aumento della spesa pubblica nel 2014 per 2,6 miliardi di euro come risulta nell'allegato 3 del disegno di legge di stabilità (A.S. 1120) che riepiloga gli effetti sui saldi di finanza pubblica delle misure adottate con disegno di legge di stabilità. A coprire i circa 11 miliardi di uscite nel 2014, concorreranno per 3,5 miliardi i tagli alla spesa pubblica, così ripartiti: 2,5 miliardi di tagli alla spesa statale e 1 miliardo in meno alle Regioni;

considerato che,

in tale quadro si evidenzia lo scarso rilievo assegnato alla materia giustizia nei documenti di bilancio e si conferma, pertanto, la consolidata tendenza a non investire - ed anzi a disinvestire - nella efficienza del sistema giudiziario e nell'accelerazione dei processi, nella rapidità dell'accertamento dei reati e, conseguentemente, nella certezza della pena quale contributo per il progresso socio-economico del paese ;

a ben vedere, anzi, nella legge di stabilità viene in considerazione soprattutto quale fonte di entrata supplementare. Ad esempio, nell'articolo 18, - rubricato "altre disposizioni in materia di entrata" - vanno segnalati gli effetti derivanti dai rincari alle imposte di bollo correnti (forma di tassazione indiretta che va a colpire il contributo unificato in appello dovuto per ogni atto impugnato e le istanze alla PA finalizzate ad ottenere un provvedimento amministrativo) che dal 2014 in poi renderanno generalmente più oneroso il ricorso alla giustizia civile, disincentivando anzitutto le liti per controversie di valore minore. In particolare, si interviene sul Testo Unico delle spese di Giustizia (TUSG) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 per aumentare l'anticipazione forfetaria prevista per le notificazioni a richiesta dell'ufficio e, con disposizione che genera particolare perplessità, per ridurre gli importi delle prestazioni svolte nell'ambito del gratuito patrocinio (commi 21 e 22 dell'articolo 18) gravando in ques'ultimo caso su compensi già ridotti ai sensi del decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140;

i commi da 6 a 11 del citato articolo 18 fissano forfetariamente l'imposta di bollo sulle istanze trasmesse in via telematica e sugli atti e provvedimenti rilasciati in via telematica, cui la relazione tecnica connette effetti di "trascurabile entità". In particolare, alla tariffa, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate modificazioni in base alle quali le istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell?Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l?emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili sono soggette al pagamento di euro 16,00. Per le istanze trasmesse per via telematica, l?imposta è dovuta nella misura forfetaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento. Al fine di consentire a cittadini e imprese di assolvere per via telematica a tutti gli obblighi connessi all?invio di una istanza a una pubblica amministrazione o a qualsiasi ente o autorità competente, con provvedimento del direttore dell?Agenzia delle entrate d?intesa con il Capo del dipartimento della funzione pubblica, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità sono stabilite le modalità per il pagamento per via telematica dell?imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e atti e provvedimenti, anche attraverso l?utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate ;

in materia di contributo unificato nei processi tributari, nei ricorsi proposti avverso più atti impugnati, con l'articolo 18 comma 13 viene determinato il contributo "per ciascun atto impugnato anche in appello". Pertanto, il valore della lite, determinato, per ciascun atto anche in appello, ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni,

dovrà risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. Per dare impulso al processo telepatico, il medesimo comma, alle lettere b) e c) stabilisce che il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto dalle parti che si sono costituite con modalità telematiche ed accedono con le medesime modalità al fascicolo. Tale disposizione si applica anche al processo tributario telepatico. In base al successivo comma 14, le modalità telematiche di pagamento del contributo unificato e delle spese di giustizia disciplinate dall?articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazione, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, si applicano, in quanto compatibili, anche al processo tributario di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1996, n. 546. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità il Ministro dell?economia e delle finanze determina con proprio decreto, sentita l?Agenzia per l?Italia Digitale, le modalità tecniche per il riversamento, la rendicontazione, e l?interconnessione dei sistemi di pagamento, nonché il modello di convenzione che l?intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare il servizio. Il Ministero dell?economia e delle finanze stipula le convenzioni necessarie senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilanci dello Stato, prevedendo, altresì, che gli oneri derivanti dall?allestimento e dal funzionamento del sistema informatico restino a carico degli intermediari abilitati;

ai sensi dell'articolo 9 comma 16, il Ministero della giustizia è autorizzato nell?anno 2014, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari peraltro già vincitori di concorso già concluso alla data di entrata in vigore legge di stabilità. A tal fine, è autorizzata la spesa di 18,6 milioni di euro per l?anno 2014, di 25,3 milioni di euro per l?anno 2015 e di 31,2 milioni di euro a decorrere dall?anno 2016. Non pare invece corretta la copertura individuata, ottenuta riducendo i compensi spettanti al difensore, all?ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all?investigatore privato nel gratuito patrocinio nonchè più che triplicando il bollo per le notificazioni nei procedimenti giurisdizionali. In base al successivo comma 17, "al fine di non ostacolare l?attuazione in corso della revisione delle circoscrizioni giudiziarie", i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2013 e per i quali non è consentita un?ulteriore conferma a norma dell?articolo 42-quinquies, primo comma, dell?ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 30 giugno 2014 e per i quali non è consentita un?ulteriore conferma a norma dell?articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell?esercizio delle rispettive funzioni a far data dal 1° gennaio 2014 fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015. Si è ancora in attesa di una riforma che porti a regime il sistema della magistratura onoraria;

con riferimento alle sessione di esame per avvocati (sia per l'abilitazione all'esercizio della professione forense che l'accesso al patrocinio in Cassazione) notai e magistrati si determina invece un contributo obbligatorio a carico del candidato indicato in misura forfetaria da corrispondersi al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del ministro della giustizia, di concerto con il ministro dell?economia e delle finanze. Il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l?indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Il contributo introdotto è dovuto per le sessioni d?esame tenute successivamente all?entrata in vigore del decreto che ne determina le modalità di versamento. In pratica per quanto riguarda l'esame di avvocato di si introduce un contributo di 50 euro che si aggiunge alla tassa vigente (12,91 euro) e alla marca da bollo. Considerato che le domande sono mediamente 37 mila, di circa 1,8 milioni. Per i cassazionisti (sono pochissimi coloro che scelgono l'esame per svolgere il patrocinio in Cassazione) il contributo è fissato a 75 euro e poiché dovranno pagarlo circa 100 persone, il gettito annuo atteso è di appena 7.500 euro. Rispetto alle circa 5500 domande di ammissione al concorso notarile, il contributo di 50 euro dovrebbe generare un introito di 550 mila euro. In tal caso il contributo si aggiunge ai quasi 70 euro che a vario titolo di devono già oggi versare.

I 25 mila aspiranti magistrati, invece, grazie al contributo di 50 euro, verseranno all'entrata del Ministero della Giustizia circa 1 milione e 250 mila euro. Nel complesso dal contributo sono attesi 3.657.500, che dovrebbero coprire in gran parte (ma neppure totalmente) i costi delle operazioni concorsuali. Pur tenendo conto del fatto che per altre categorie professionali si è in presenza di contributi maggiori, è evidente che il gettito sarà fornito prevalentemente da giovani candidati, ad eccezione del contributo gravante sugli avvocati che intendono diventare patrocinatori in Cassazione ;

viene aumentato da 8 a 27 euro il contributo forfetario di iscrizione a ruolo (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115) per finanziare, in parte, l'assunzione nel 2013 di nuovi magistrati (vincitori del concorso indetto nel 2011). Tale disposizione riguarderà circa 2 milioni e 300 mila procedimenti civili, con un maggior gettito atteso di circa 43,7 milioni di euro a decorrere dal 2014. Viene inoltre disposta - ai commi 21 e 22 dell'articolo 18 - una riduzione dei compensi a difensori e consulenti nel gratuito patrocinio per contribuire alla assunzione di nuovi dipendenti, ricavando a tal fine poco più di 10 milioni di euro sotto forma di un risparmio annuo di spesa che però rischia di penalizzare inutilmente il sistema generale con il quale lo Stato assicura il sostegno in giudizio per persone non abbienti o di categorie particolarmente deboli (ammissione in deroga). Tali disposizioni si applicano ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e, cosa particolarmente discutibile che rende il prelievo retroattivo, anche alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge;

il comma 6 dell'articolo 11 prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2014, i compensi professionali liquidati a seguito di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni ai sensi del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578 o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all?articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonché del personale dell?Avvocatura dello Stato, possono essere corrisposti nella misura massima del 75 per cento. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma (quantificate in circa 10 milioni annui) sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell?entrata del bilancio dello Stato ma non è specificata una destinazione puntuale. La disposizione non si applica, peraltro, agli enti territoriali e agli enti di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano del Servizio sanitario nazionale e può generare problemi di disparità di trattamento rispetto alla liquidazione dei compensi degli avvocati nel settore privato, per i quali non viene disposta una analoga trattenuta. Ne' si opera alcun coordinamento con la riduzione degli onorari prevista dall'articolo 152-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile in materia di liquidazione delle spese processuali degli avvocati dipendenti pubblici, cui l'ulteriore riduzione verrebbe conseguentemente a sommarsi;

sono state stralciate, in quanto non considerate conformi al contenuto proprio della legge di stabilità le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 10, con le quali si eliminava la disposizione che prevede l'autonomia contabile del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria. Analogamente, è risultato stralciato il comma 7 dell'articolo 11 con cui si modificava l'articolo 21 del decreto del regio decreto n. 1611 del 1933 sulla ripartizione delle somme derivanti da sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni tra avvocati e procuratori dello Stato ;

una valutazione positiva può comunque essere espressa per l'articolo 7, comma 8 che autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al fine di rifinanziare il Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere, sebbene il dibattito parlamentare sulle disposizioni per contrastare il "femminicidio" abbia evidenziato la necessità di ben più ampi interventi nelle strutture di prevenzione e prevenzione ;

valutato che

l'articolo 11, comma 10, non fa riferimento alla possibilità di operare ulteriori assunzioni di personale anche per i ruoli della polizia penitenziaria, nè risolve il problema degli operatori che prestano servizio nell'ambito del sistema giudiziario, in condizione di precarietà, laddove il costo del rinnovo dei percorsi formativi supererebbe di poco i 7,5 milioni euro, quota che a partire dall'anno 2014 verrà destinata all'incentivazione del personale amministrativo che abbia raggiunto gli obiettivi di risultato;

nel complesso, con riferimento alla legge di stabilità, l'efficienza del sistema giudiziario non risulta perseguita con misure strutturali coerenti ed organiche. La situazione appare tanto più grave in quanto, dall'esame della Tabella n. 5, relativa allo stato di previsione del Ministero della giustizia allegato al disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato, nella missione giustizia si registra un decremento di 151 milioni nel 2014. In particolare, nell'ambito del Programma Amministrazione Penitenziaria si evidenzia per l'anno finanziario 2014 una variazione negativa di 207 milioni di euro su una previsione assestata di spesa di circa 3 miliardi di euro. Per la giustizia civile e penale si ha un lieve incremento (63 milioni per il 2014 su una spesa assestata 2013 di quasi 4,46 miliardi) mentre per la giustizia minorile si ha una riduzione di circa 7,9 milioni rispetto ad una previsione assestata di spesa di circa 155 milioni di euro. Un decremento di circa 693 mila euro va registrato per i servizi istituzionali e generali (indirizzo politico), nell'ambito di una spesa di oltre 28 milioni annui. Circa 1,3 milioni di euro vengono sottratti ai fondi da ripartire (il cui ammontare supera i 38 milioni). Considerando i macroaggregati, gli investimenti vengono ridotti di 80 milioni, mentre le spese correnti segnano una riduzione di circa 75 milioni a fronte di un totale di circa 7,5 miliardi nel 2014;

considerato che l'articolo 11, comma 10, della legge di stabilità non fa riferimento alla possibilità di operare ulteriori assunzioni di personale anche per i ruoli della polizia penitenziaria, suscita forte perplessità la variazione proposta in bilancio per il 2014 di circa 207 milioni in meno sull'amministrazione penitenziaria. Il taglio insiste soprattutto (circa 86 milioni in meno) sul dipartimento per l'amministrazione penitenziaria (DAP) e sulle competenze fisse e accessori dei componenti del copro di polizia penitenziaria (quasi 88 milioni in meno). Riduzioni per il lavoro straordinario del personale (-18 milioni) per i contributi (-21 milioni) e per le indennità di servizio notturno e festivo (-15 milioni) accompagnano l'abbattimento - seppur di importo inferiore - di altre indennità dovute al personale (spese di cura, trasporto) o per acquisto mezzi o di manutenzione ordinaria degli immobili (-4 milioni). Per le unità previsionali di base concernenti le spese di assistenza e rieducazione dei detenuti nonché per il vitto dei detenuti, la riduzione per il 2014 ammonta a circa 28 milioni e mezzo di euro rispettivamente (le previsioni assestate per i relativi capitoli di spesa superano di poco i 130 milioni annui). Sono ridotte di 13 milioni (su circa 84 di assestamento 2013) le mercedi per i detenuti lavoranti. Riduzioni rilevanti negli investimenti si registrano, infine, per quanto concerne l'acquisto o l'ampliamento di immobili (67 milioni) l'edilizia carceraria (67 milioni);

per quanto concerne la giustizia civile e penale, si evidenzia la variazione per le spese di intercettazione (-28 milioni) per il personale (mentre cresce la spesa per i magistrati) . Aumentano di 30 milioni (sui 70 circa del 2013) i contributi 2014 ai comuni per le spese relative ad uffici giudiziari (si ricorda a tale proposito la controversa operazione di revisione della geografia giudiziaria che è attualmente in corso) mentre si contraggono le spese per la manutenzione degli immobili dell'amministrazione giudiziaria. Per quanto riguarda la giustizia minorile, la contrazione interessa soprattutto gli oneri per il personale. Sempre con riferimento a tale argomento, la legge di stabilità non affronta adeguatamente, all'articolo 11, il problema degli operatori che da tempo prestano servizio nell'ambito del sistema giudiziario in condizione di precarietà;

la legge di stabilità e quella di bilancio non consentono, in conclusione, di intravedere alcuna netta inversione di tendenza, neppure per quanto concerne le dotazioni informatiche e strutturali, tenuto conto del fatto che buona parte delle spese iscritte nel bilancio della giustizia, rappresentano spese obbligatorie e quindi oneri inderogabili, non sono soggetti a riduzioni. Laddove si concretizzassero, pertanto, i tagli sopra evidenziati andrebbero ad incidere negativamente sul "servizio giustizia", che viene ancora mantenuto ad un livello del tutto insoddisfacente per gli operatori, i cittadini e per le stesse persone detenute, al di là del moltiplicarsi di piani e programmi che non sembrano ancora conseguire gli effettivi risultati da tutti auspicati. Si registrano, al contrario, il progressivo incremento degli istituti di filtro per interporre appello e l'aumento di dei contributi connessi al compimento degli atti di giudizio, ed in particolare del contributo unico, quale fonte di entrata e dissuasore della domanda di giustizia;
formula rapporto contrario.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1120

G/1120/1/2
BUEMI, NENCINI, FAUSTO GUILHERME LONGO
La 2a Commissione permanente,
in sede di esame dell'articolo 7, comma 10 del disegno di legge di stabilità,
premesso che:
al di là del doveroso adempimento di quanto disposto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con sentenza del 3 settembre 2013 (con la quale la Corte ha condannato l'Italia al pagamento della rivalutazione dell'indennità percepita per la contaminazione subita attraverso trasfusioni di sangue o di somministrazione di derivati infetti) occorre andare in direzione di un'effettiva esecutività di tutte le pronunce che a Strasburgo condannano lo Stato, e che finora costringono i vincitori in giudizio a lunghe quanto defatiganti procedure esecutive su beni patrimoniali indisponibili delle amministrazioni pubbliche;

impegna il Governo:

ad esercitare la facoltà di prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste (di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), in quanto "spese derivanti dalla partecipazione dell'Italia ad organismi internazionali" (v. elenco n. 2, pag. 145 del disegno di legge n. 1121), per l'esecuzione di tutte le condanne al pagamento di somme pecuniarie pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti del Governo italiano;
ad esercitare, in corrispondenza dell'esborso di cui alla lettera a), il diritto di rivalsa di cui all'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nei confronti di tutti i responsabili dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali che hanno dato luogo alla pronuncia della Corte europea di accertamento della violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

G/1120/2/2
DI BIAGIO
La 2a Commissione permanente,
premesso che:

il provvedimento in esame reca "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" introducendo misure di varia natura relative anche alla spesa delle amministrazioni pubbliche, al finanziamento di oneri indifferibili e ad ulteriori finanziamenti;

in tema di amministrazione penitenziaria permangono ad oggi numerose criticità sia sul versante dell'adeguatezza delle strutture, sia sul versante delle condizioni di detenzione. Tali criticità assumono un carattere di maggiore gravità se si considera la delicata situazione dei minori residenti in carcere a motivo della detenzione dei genitori;
è opportuno ricordare che la legge 62 del 2011 - recante "Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori" - ha disposto, all'articolo 1, comma 1, che "Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza";
la citata legge n. 62 del 2011 ha altresì disposto, per talune fattispecie, che il giudice possa disporre la custodia "presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenza cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano" e ha altresì stabilito che la pena possa essere espiata presso case famiglia protette, ove esse siano state istituite;
il Ministero della giustizia ha emanato in data 8 marzo 2013 il decreto, di cui all'articolo 4 della legge 62 del 2011, recante "Requisiti delle case famiglia protette", che rappresentano una tappa importante nel cammino di applicazione della legge e apre significative opportunità nella prospettiva di tutela degli interessi e dei diritti dei minori, per un equilibrato sviluppo degli stessi, pure nelle gravi criticità che caratterizzano le circostanze detentive dei genitori;
desta tuttavia perplessità il fatto che l'articolo 4 della legge 62 del 2011 prevede che le citate strutture siano realizzate stipulando idonee convenzioni senza nuovi oneri per la finanza pubblica, una circostanza che solleva il fondato dubbio che l'intero progetto di tutela dei minori in carcere possa naufragare per la mancanza di adeguati investimenti;
a completamento del citato quadro applicativo della normativa vigente a tutela dei minori, si rende pertanto necessaria l'autorizzazione di spesa per le finalità di costruzione delle case famiglia protette e lo stanziamento di adeguati fondi, sui pertinenti capitoli del Ministero della giustizia, da destinare a tale costruzione, secondo i requisiti di cui al citato decreto dell'8 marzo 2013, da realizzarsi anche mediante l'adeguamento di strutture preesistenti, da individuare anche nell'ambito dei beni e terreni confiscati alle organizzazioni di stampo mafioso;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di attivare le dovute misure, di natura normativa, finalizzate a consentire le necessarie autorizzazioni di spesa per la costruzione delle case famiglia protette, di cui alla legge 62 del 2011 citata in premessa, definendo altresì lo stanziamento di adeguati fondi, sui pertinenti capitoli del Ministero della giustizia, nel programma "Amministrazione Penitenziaria" della missione "Giustizia", da destinare a tale scopo, per una sempre maggiore tutela dei diritti del minore e per un sano sviluppo della relazione affettiva con il genitore, in situazioni di particolare gravità quali sono rappresentate dalle circostanze detentive.

1.4.2.3. 3^ Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)

1.4.2.3.1. 3ªCommissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 22 (nott.) del 23/10/2013

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)
MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2013
22ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
CASINI

Interviene il vice ministro degli affari esteri Marta Dassu'.

La seduta inizia alle ore 20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1121) ***Bilancio di previsione dello Stato per l?anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016***

- **(Tab. 6)** Stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

(1120) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)***
(Rapporto alla 5a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente CASINI ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni di legge n. 1120 e n. 1121.

Ricorda altresì che il regolamento stabilisce una procedura particolare per la sessione di bilancio, che prevede, tra l'altro l'abbinamento di diritto dei due disegni di legge, una discussione generale unica, termini per le varie fasi del procedimento e un regime speciale per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti.

Ricorda che la Commissione è chiamata a redigere un rapporto per la Commissione bilancio entro il termine del 29 ottobre.

Propone fin d'ora di fissare il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti alle ore 12 di lunedì 28 ottobre.

La Commissione conviene.

Il relatore TONINI (*PD*) avvia il proprio intervento segnalando le principali misure di interesse per la Commissione in relazione all'articolato del disegno di legge di stabilità. L'articolo 8 dispone che siano destinate risorse a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri, in coerenza ed a complemento della politica di cooperazione dell'Unione europea, fino al limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. L'articolo 9 provvede al rifinanziamento di 765 milioni di euro del fondo per le missioni internazionali di pace per l'anno 2014. Lo stesso articolo autorizza la spesa di 56 milioni di euro per l?anno 2014 e di 2 milioni di euro per l?anno 2015 per l'adempimento degli impegni connessi con l?organizzazione e lo svolgimento del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell?Unione Europea del 2014, appuntamento di cui sottolinea la grande importanza. Viene autorizzata la spesa per l?assunzione di personale con contratto temporaneo per la Rappresentanza Permanente a Bruxelles, a valere sulle risorse citate e nei limiti di circa 1 milione di euro per l'anno 2014.

Segnala che l'articolo 9 contiene anche norme che consentono, in deroga ad altre previsioni di legge, l'acquisto e la manutenzione di autovetture, oltre che l'acquisto di mobili e arredi per le rappresentanze diplomatiche all'estero.

L'articolo 10 reca una serie di misure di razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche, destinate ad incidere anche sul Ministero degli affari esteri, tra cui si può segnalare la riduzione lineare della spesa dello Stato per consumi intermedi, che, per tale Ministero, ammonta a 7,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a 6,9 milioni per il 2016. L'articolo 11 dispone invece la riduzione dell?indennità di servizio all?estero (ISE) per un importo pari a 10 milioni di euro per l?anno 2014 e a 20 milioni di euro a decorrere dall?anno 2015. Ricorda che i fondi per tale indennità hanno già subito recentemente alcuni interventi significativi, che ne hanno ridotto l'ammontare. Lo stesso articolo 11 prevede anche una riduzione del rimborso delle spese di viaggio per congedo in Italia per il personale di servizio all'estero.

Evidenzia che nella Tabella A del disegno di legge n. 1120 sono previsti, con riferimento al Ministero degli affari esteri, accantonamenti di 46,2 milioni di euro per il 2014, e di 41,5 milioni di euro per ciascuno dei due anni successivi, destinati essenzialmente a far fronte agli oneri derivanti dalle autorizzazioni alla ratifica di Accordi internazionali. Nella Tabella B compaiono accantonamenti a favore del Ministero degli affari esteri per il triennio 2014-2016 pari a 12,1 milioni di euro per il 2014 e 34,7 di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. L'accantonamento è finalizzato al finanziamento delle risorse per la partecipazione dell?Italia alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere Generale della Nato a Bruxelles. Segnala che anche nella tabella C si trovano, oltre alle variazioni relative alla cooperazione allo sviluppo, altre appostazioni, di minore rilievo, relative al Ministero degli affari esteri.

Passando all'esame dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, precisa come in termini complessivi, esso rechi per il 2014 stanziamenti di competenza pari a 1.696,7 milioni di euro. Evidenzia che l?ammontare dello stanziamento di competenza è quasi interamente destinato alle spese di parte corrente (1.681,2 milioni di euro), suddiviso tra le spese di funzionamento (894,5 milioni) e le

spese per gli interventi (776,7 milioni).

Sottolinea che, per migliorare l'assetto qualitativo delle uscite del Ministero, sarebbe necessaria un'operazione di riqualificazione della spesa, che consentirebbe di reperire maggiori risorse per le finalità istituzionali del Dicastero.

Rileva che l?incidenza percentuale degli stanziamenti di competenza a favore del Ministero degli affari esteri per il 2014, rispetto al totale delle spese finali dello Stato, risulta pari allo 0,2 per cento, cioè una percentuale assolutamente inadeguata per consentire una efficace politica estera del nostro Paese.

Segnala che alcuni stanziamenti relativi a materie di interesse della Commissione affari esteri sono presenti anche nello stato di previsione del Ministero dell?economia e delle finanze, tra cui le somme per l'applicazione degli Accordi UE-ACP e per le politiche di vicinato dell'Unione europea.

Con riferimento alla partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace segnala poi l'apposito fondo, sul quale è iscritta per il 2014 una somma pari a 1.318,7 milioni di euro.

Rispetto alle previsioni assestate per il 2013, segnala che gli stanziamenti di competenza iscritti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il 2014 fanno registrare una diminuzione complessiva di 284,2 milioni di euro, risultante da un decremento di 275,1 milioni di euro di parte corrente, e da una diminuzione di 9,1 milioni di euro nel conto capitale. La consistenza dei residui stimati al 1° gennaio 2014 ammonta a 197,4 milioni di euro, nella quasi totalità di parte corrente. Rispetto ai residui accertati in sede di rendiconto 2012 e iscritti in bilancio di assestamento 2013, pari a 212,1 milioni di euro, si prevede un decremento di 14,7 milioni di euro. Ricorda peraltro che l?effettiva consistenza dei residui dipende dall?andamento della gestione e che le stime vengono adeguate a tale andamento in sede di rendiconto.

Si riserva ulteriori approfondimenti sui provvedimenti in esame, in particolare per quanto riguarda la cooperazione allo sviluppo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,20.

Resoconto stenografico

1.4.2.3.2. 3ªCommissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seguta n. 23 (ant.) del 29/10/2013

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MARTEDÌ 29 OTTOBRE 2013
23ª Seduta

Presidenza del Presidente
CASINI

Interviene il vice ministro degli affari esteri Marta Dassu'.

La seduta inizia alle ore 12,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1121) ***Bilancio di previsione dello Stato per l?anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016***

- **(Tab. 6)** Stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

(1120) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)***

(Rapporto alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Rapporto favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 23 ottobre scorso.

Il presidente CASINI informa che, per quanto riguarda il disegno di legge n. 1121, sono stati

presentati tre emendamenti alla Tabella 6: il 6.Tab. 6.1.3, il 6.Tab. 6.2.3. e il 6.Tab. 6.3.3, tutti a firma del senatore Di Biagio. E' stato presentato inoltre l'ordine del giorno G/1121/1/3/Tab.6, a firma dei senatori De Pietro, Mussini e Orellana.

Informa altresì che, per quanto riguarda il disegno di legge n. 1120, sono stati presentati due ordini del giorno: il G/1120/1/3 e il G/1120/2/3, entrambi a firma del senatore Di Biagio.

Ricordando che nella scorsa seduta il relatore Tonini ha svolto la sua relazione, dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice MUSSINI (*M5S*) chiede chiarimenti sull'effettiva consistenza delle risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo.

Il senatore MICHELONI (*PD*) chiede al Governo se il taglio dell'indennità di servizio all'estero per il personale del Ministero degli affari esteri comporterà una effettiva riduzione delle somme percepite dal personale o se vi si farà fronte con il differimento delle sostituzioni del personale all'estero.

Rileva inoltre che nei disegni di legge in discussione non risultano stanziamenti di fondi per l'elezione dei Comitati degli italiani residenti all'estero e chiede se tali fondi sono previsti in altri provvedimenti. Chiede altresì se nelle risorse della Tabella A, riservate agli oneri per le ratifiche internazionali, sono ricomprese anche la ratifica dell'Accordo tra Italia e Israele sulla previdenza sociale e dell'Accordo tra Italia e Canada del 1995 sulla sicurezza sociale.

Il senatore DI BIAGIO (*SCpI*) esprime la preoccupazione per la forte riduzione delle risorse destinate all'Istituto italo-latinoamericano (IILA).

Il vice ministro Marta DASSU' rileva che il bilancio del Ministero degli affari esteri rappresenta, rispetto al bilancio generale dello Stato, una percentuale molto inferiore a quella dei principali Paesi europei. Sottolinea che, con le risorse attuali, le giuste ambizioni di politica estera del nostro Paese non possono essere perseguite, se non con grandi difficoltà. Per quanto riguarda i finanziamenti alla cooperazione allo sviluppo, sottolinea che alla somma inserita nel disegno di legge di bilancio devono essere aggiunti i 60 milioni indicati nella Tabella C e ulteriori 60 milioni previsti dall'articolo 8, comma 9, del disegno di legge di stabilità, destinati questi ultimi alle azioni di cooperazione realizzate nell'ambito dell'Unione europea. Tali integrazioni farebbero pertanto arrivare lo stanziamento per il 2014 a livelli analoghi a quelli del 2013. Vi sarebbe peraltro un lieve aumento delle disponibilità a favore delle politiche di cooperazione, a fronte di una leggera diminuzione dei costi di funzionamento della struttura.

Ricorda che l'indennità di servizio all'estero, che comunque non ha natura retributiva, ha già subito notevoli tagli negli ultimi anni, per un ammontare di 45 milioni di euro nel 2012 e di 11,2 milioni nel 2013. Il Ministero degli affari esteri ha fatto fronte a tali tagli con un piano di riduzione dei costi del personale all'estero. Riconosce la possibilità di valutare la revisione del sistema di retribuzione del personale del Ministero degli affari esteri, per avvicinarlo nella sua struttura a quello degli altri Paesi europei, rendendo più leggibili le diverse voci. Con riferimento ai fondi per l'elezione dei Comitati degli italiani all'estero, fa presente che per le prossime elezioni è stato previsto il voto attraverso sistemi elettronici e pertanto il conseguente onere economico, quantificabile in circa 2 milioni di euro, è stato spostato sul capitolo relativo alle spese informatiche, di pertinenza della Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni. Si associa alle preoccupazioni espresse nei confronti dell'Istituto italo-latinoamericano, che, nei limiti delle compatibilità di bilancio, comunque deve essere salvaguardato.

Non essendovi altre richieste di intervento, il presidente CASINI dichiara conclusa la discussione generale.

Si procede quindi all'esame dell'ordine del giorno e degli emendamenti, pubblicati in allegato, riferiti alla Tabella 6 del disegno di legge n. 1121 (legge di bilancio) e degli ordini del giorno, pubblicati in allegato, riferiti al disegno di legge n. 1120 (legge di stabilità).

La senatrice DE PIETRO (*M5S*) illustra l?ordine del giorno G/1121/1/3/Tab.6, evidenziando che il modello di bilancio "a base zero", e il conseguente superamento del criterio della spesa storica, previsti in via sperimentale dalla legge n. 243 del 2012, presentano numerosi vantaggi, tra cui la maggiore trasparenza, la diminuzione del rischio di spese inutili e una maggiore possibilità di effettuare tagli mirati e non lineari.

Il presidente CASINI condivide lo spirito dell'ordine del giorno, auspicando che la sperimentazione non sia limitata al solo Ministero degli affari esteri.

Il relatore TONINI (*PD*) ritiene del tutto condivisibile l'impegno prospettato nell'ordine del giorno in discussione, di cui peraltro sottolinea favorevolmente l'approccio graduale. Il modello indicato rappresenta infatti l'unico modo per individuare gli sprechi di risorse e andrebbe pertanto esteso a tutte le amministrazioni pubbliche.

Il vice ministro Marta DASSU', pur mettendo in luce le difficoltà di carattere generale dell'esercizio, dichiara di condividere lo spirito e le intenzioni dell'ordine del giorno. Ne propone peraltro una riformulazione, che tenga conto dei tempi, delle gradualità e delle risorse necessarie a realizzare il modello di bilancio proposto, nonché delle criticità emerse nei Paesi in cui tale modello è stato sperimentato.

La senatrice DE PIETRO (*M5S*), accogliendo la proposta del vice ministro Marta Dassu', riformula l'ordine del giorno G/1121/1/3/Tab.6 in un testo 2 (pubblicato in allegato), che viene accolto dalla rappresentante del Governo.

Il senatore DI BIAGIO (*SCpI*) illustra quindi gli emendamenti 6.Tab.6.1.3, 6.Tab.6.2.3 e 6.Tab.6.3.3.

Il vice ministro Marta DASSU', a nome del Governo, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il relatore TONINI (*PD*) esprime parere contrario sugli emendamenti 6.Tab.6.1.3 e 6.Tab.6.3.3. Anche sull'emendamento 6.Tab.6.2.3, pur condividendone lo spirito, si associa al parere del Governo.

Il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi in votazione, in forma distinta, gli emendamenti 6.Tab.6.1.3, 6.Tab.6.2.3 e 6.Tab.6.3.3, che risultano tutti respinti.

Si passa agli ordini del giorno riferiti al disegno di legge di stabilità.

Il senatore DI BIAGIO (*SCpI*) illustra gli ordini del giorno G/1120/1/3 e G/1120/2/3.

Il relatore TONINI (*PD*) invita il senatore Di Biagio a ritirare gli ordini del giorno G/1120/1/3 e G/1120/2/3 proponendo di inserire il loro contenuto tra le osservazioni del rapporto della Commissione.

Il senatore DI BIAGIO (*SCpI*), accogliendo l'invito del relatore, ritira gli ordini del giorno G/1120/1/3 e G/1120/2/3.

Il relatore TONINI (*PD*) , tenendo conto di quanto emerso nel corso del dibattito, illustra infine una proposta di rapporto favorevole con osservazioni.

Il presidente CASINI pone quindi in votazione la proposta di rapporto favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato), che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 13,10.

Resoconto stenografico

RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI PER L'ANNO FINANZIARIO 2014 E PER IL TRIENNIO 2014-2016 (DISEGNO DI LEGGE N. 1121 - TABELLA 6), E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1120

La 3a Commissione, Affari esteri, emigrazione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità per il 2014) ed il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (Tab. 6);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame in sede consultiva;

rilevato criticamente il persistente sottodimensionamento, rispetto alla media europea, delle risorse destinate alla politica estera italiana;

preso atto che l'articolo 9 del disegno di legge di stabilità provvede al rifinanziamento delle missioni internazionali di pace per l'anno 2014;

segnalate positivamente le autorizzazioni di spesa per l'adempimento degli impegni connessi con

l'organizzazione e lo svolgimento del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea del 2014;

preso atto della riduzione dell'indennità di servizio all'estero (ISE) e delle spese di viaggio per congedo in Italia del personale del Ministero degli affari esteri;

ribadita ulteriormente la necessità che il Ministero degli affari esteri possa essere messo in condizione di disporre di un grado aggiuntivo di flessibilità organizzativa, al fine di individuare ulteriori misure di risparmio che consentano di scongiurare il ricorso ad ulteriori tagli lineari di spesa;

segnalato con favore l'aumento degli accantonamenti previsti dalla Tabella A, con riferimento al Ministero degli affari esteri, destinati a far fronte agli oneri derivanti dalla ratifica di Accordi internazionali;

preso atto con favore che la Tabella B prevede accantonamenti finalizzati al finanziamento delle risorse per la partecipazione dell'Italia alla spesa per la ristrutturazione del Quartier Generale Atlantico di Bruxelles;

preso atto che i fondi destinati alla cooperazione allo sviluppo si attestano sullo stesso livello dello scorso anno, ed esprimendo l'auspicio che tali fondi non siano destinati a subire nel corso dell'anno ridimensionamenti;

preso altresì atto dell'aumento dei fondi a disposizione dell'applicazione degli Accordi Unione europea-Africa, Caraibi e Pacifico (ACP) (Convenzioni di Lomé-Accordo di Cotonou) e per la Politica di vicinato della UE;

esprime un rapporto favorevole, con le seguenti osservazioni:

auspica la definizione di un programma pluriennale di incremento dell'impegno finanziario per la proiezione internazionale del Paese, oggi del tutto inadeguato al ruolo dell'Italia nella comunità internazionale;

auspica la previsione di fondi aggiuntivi a beneficio dell'Istituto italo-latino americano (IILA), in considerazione dell'importanza del suo contributo alla politica estera del nostro Paese;

auspica che, superando la discrezionalità attualmente attribuita ai Comuni, sia previsto per legge il riconoscimento automatico come "abitazione principale" delle unità immobiliari a destinazione abitativa possedute in Italia dai cittadini iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto;

auspica che, nei provvedimenti in esame, sia possibile disporre il riconoscimento del diritto alla fruizione delle detrazioni fiscali per carichi di famiglia ai residenti all'estero, per l'anno 2014.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1121
ordine del giorno

G/1121/1/3/Tab.6

DE PIETRO, MUSSINI, ORELLANA
La 3a Commissione Affari esteri, emigrazione,

in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016, con particolare riferimento alla Tabella 6: Stato di previsione del Ministero degli affari esteri;

premesso che:

dalle note integrative al disegno di legge di bilancio di previsione 2014-2016 del Ministero degli affari esteri emerge la volontà di attuare interventi di razionalizzazione e riduzione delle spese con l'obiettivo di migliorarne la qualità, promuovendo un utilizzo sempre più efficace ed efficiente delle risorse già a disposizione;

valutato che:

sin dal 2008 la crisi finanziaria si è trasmessa all'economia reale spingendo l'Unione europea a prendere importanti decisioni, come una generale revisione della propria governance allo scopo di rafforzare gli strumenti e le procedure per una più rigorosa politica di bilancio, garantire la solidità finanziaria dell'area europea e rilanciare le proprie prospettive di sviluppo; in tale direzione si sono susseguiti i seguenti interventi: la riforma del patto di stabilità e crescita e la firma del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance dell'Unione economica e monetaria, il cosiddetto fiscal compact (o patto di bilancio), sottoscritto a Bruxelles il 2 marzo 2012 da venticinque Stati dell'Unione europea, ad eccezione di Regno Unito e Repubblica Ceca; in materia fiscale, in particolare, il fiscal compact introduce la regola del pareggio di bilancio;

l'Italia con la legge costituzionale n. 1 del 2012 recepisce nel proprio ordinamento la regola del pareggio di bilancio così come prescritto a livello europeo (si veda il Patto di stabilità e crescita e le modifiche introdotte nel 2011 con il six pack e fiscal compact);

con la successiva legge 24 dicembre 2012, n. 243, si arriva a disciplinare il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012;

infine l'articolo 21 della legge n. 243 del 2012, rubricato "Disposizioni transitorie e finali", autorizza una «sperimentazione, anche attraverso un'apposita attività di simulazione, degli effetti derivanti dall'adozione di un bilancio dello Stato "a base zero" e dal superamento del criterio della spesa storica in termini di rafforzamento del ruolo programmatorio e allocativo del bilancio»;

la prima fase della sperimentazione consiste in una specifica attività di simulazione degli effetti derivanti dall'adozione di un bilancio "a base zero" anche da parte del ministero degli affati esteri;

nello specifico, la legge n. 243 del 2012 prevede che tale attività di sperimentazione venga svolta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e che il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il mese di giugno 2014, presenti alle Camere una relazione in merito a tale attività, nella quale dovranno essere esaminate le possibili conseguenze per il sistema di contabilità e finanza pubblica derivanti dall'adozione di un bilancio «a base zero»;

tenuto conto che:

concretamente nel cosiddetto budget "a base zero", alla prassi di giustificare stanziamenti di spesa sulla base delle richieste di incremento delle risorse da parte delle amministrazioni, dando per scontata la necessità di riattribuire interamente le risorse allocate nell'esercizio precedente, si sostituisce un meccanismo in cui i centri di spesa sono invece tenuti a giustificare la richiesta di un nuovo budget sulla base di una nuova valutazione, tenendo conto dei reali "costi standard" che devono essere sostenuti con efficienza;

il punto di partenza diventa quindi zero, con l'implicazione che i modelli passati di spesa non sono più considerati come un punto fisso di partenza;

si ricorda inoltre che è possibile usare delle versioni meno rigide del budget "a base zero" rispetto al modello, creando un ibrido con il metodo in questione,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge n. 243 del 2013, al fine di portare avanti l'attività di simulazione ivi prevista, provvedendo, nella prima fase della sperimentazione, ad adottare, nell'ambito del progetto generale di un bilancio dello Stato "a base zero" come specificato dalla legge n. 243 del 2012, una specifica attività di simulazione degli effetti derivanti dall'adozione di detto strumento da parte del Ministero degli affari esteri.

G/1121/1/3/Tab.6 (testo 2)

DE PIETRO, MUSSINI, ORELLANA

La 3a Commissione Affari esteri, emigrazione,

in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016, con particolare riferimento alla Tabella 6: Stato di previsione del Ministero degli affari esteri;

premesso che:

dalle note integrative al disegno di legge di bilancio di previsione 2014-2016 del Ministero degli affari esteri emerge la volontà di attuare interventi di razionalizzazione e riduzione delle spese con l'obiettivo di migliorarne la qualità, promuovendo un utilizzo sempre più efficace ed efficiente delle risorse già a disposizione;

valutato che:

sin dal 2008 la crisi finanziaria si è trasmessa all'economia reale spingendo l'Unione europea a prendere importanti decisioni, come una generale revisione della propria governance allo scopo di rafforzare gli strumenti e le procedure per una più rigorosa politica di bilancio, garantire la solidità finanziaria dell'area europea e rilanciare le proprie prospettive di sviluppo; in tale direzione si sono susseguiti i seguenti interventi: la riforma del patto di stabilità e crescita e la firma del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance dell'Unione economica e monetaria, il cosiddetto fiscal compact (o patto di bilancio), sottoscritto a Bruxelles il 2 marzo 2012 da venticinque Stati dell'Unione europea, ad eccezione di Regno Unito e Repubblica Ceca; in materia fiscale, in particolare, il fiscal compact introduce la regola del pareggio di bilancio;

l'Italia con la legge costituzionale n. 1 del 2012 recepisce nel proprio ordinamento la regola del pareggio di bilancio così come prescritto a livello europeo (si veda il Patto di stabilità e crescita e le

modifiche introdotte nel 2011 con il six pack e fiscal compact);

con la successiva legge 24 dicembre 2012, n. 243, si arriva a disciplinare il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012;

infine l'articolo 21 della legge n. 243 del 2012, rubricato "Disposizioni transitorie e finali", autorizza una «sperimentazione, anche attraverso un'apposita attività di simulazione, degli effetti derivanti dall'adozione di un bilancio dello Stato "a base zero" e dal superamento del criterio della spesa storica in termini di rafforzamento del ruolo programmatorio e allocativo del bilancio»;

la prima fase della sperimentazione consiste in una specifica attività di simulazione degli effetti derivanti dall'adozione di un bilancio "a base zero" anche da parte del ministero degli affati esteri;

nello specifico, la legge n. 243 del 2012 prevede che tale attività di sperimentazione venga svolta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e che il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il mese di giugno 2014, presenti alle Camere una relazione in merito a tale attività, nella quale dovranno essere esaminate le possibili conseguenze per il sistema di contabilità e finanza pubblica derivanti dall'adozione di un bilancio «a base zero»;

tenuto conto che:

concretamente nel cosiddetto budget "a base zero", alla prassi di giustificare stanziamenti di spesa sulla base delle richieste di incremento delle risorse da parte delle amministrazioni, dando per scontata la necessità di riattribuire interamente le risorse allocate nell'esercizio precedente, si sostituisce un meccanismo in cui i centri di spesa sono invece tenuti a giustificare la richiesta di un nuovo budget sulla base di una nuova valutazione, tenendo conto dei reali "costi standard" che devono essere sostenuti con efficienza;

il punto di partenza diventa quindi zero, con l'implicazione che i modelli passati di spesa non sono più considerati come un punto fisso di partenza;

si ricorda inoltre che è possibile usare delle versioni meno rigide del budget "a base zero" rispetto al modello, creando un ibrido con il metodo in questione,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge n. 243 del 2013, al fine di portare avanti l'attività di simulazione ivi prevista, provvedendo, nella prima fase della sperimentazione, a valutare l'opportunità e le implicazioni dell'adozione, nell'ambito del progetto generale di un bilancio dello Stato "a base zero" come specificato dalla legge n. 243 del 2012, di una specifica attività di simulazione degli effetti derivanti dall'adozione di detto strumento da parte del Ministero degli affari esteri.

emendamenti

Art. 6

6.Tab.6.1.3

DI BIAGIO

Alla Tabella 6 stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, missione 1- (L'Italia in Europa e nel mondo)*, programma* 1.4 (Cooperazione

politica, promozione della pace e sicurezza internazionale), *u.p.b.* 1.4.2- (Interventi), *apportare le seguenti variazioni:*
2014
CP: + 2.000.000 euro
CS: + 2.000.000 euro

2015
CP: + 2.000.000 euro
CS: + 2.000.000 euro

2016
CP: + 2.000.000 euro
CS: + 2.000.000 euro

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, missione 1- (L'Italia in Europa e nel mondo), *programma* 1.2 (Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali), *u.p.b.* 1.2.2- (Interventi), *apportare le seguenti variazioni*:

2014
CP: - 2.000.000 euro
CS: - 2.000.000 euro

2015
CP: - 2.000.000 euro
CS: - 2.000.000 euro

2016
CP: - 2.000.000 euro
CS: - 2.000.000 euro

6.Tab.6.2.3
DI BIAGIO
Alla Tabella 6 dello Stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 - Missione: L'Italia in Europa e nel mondo - *Programma:* Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali, *apportare le seguenti variazioni:*
2014
CP + 2.000.000;
CS + 2.000.000.

2015
CP + 2.000.000;
CS + 2.000.000.

2016
CP + 2.000.000;
CS + 2.000.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella 6 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri - Missione: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche - *Programma*: Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza - *u.p.b.* 2.2.2, *apportare le seguenti variazioni*:

2014
CP - 2.000.000;
CS - 2.000.000.

2015
CP - 2.000.000;
CS - 2.000.000.

2016
CP - 2.000.000;
CS - 2.000.000.

6.Tab.6.3.3
DI BIAGIO
Alla Tabella 6 Stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, missione 1- (L'Italia in Europa e nel mondo)*, programma* 1.6 (Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali)*, u.p.b.* 1.6.2- (Interventi)*, apportare le seguenti variazioni:*
2014
CP: + 2.000.000 euro
CS: + 2.000.000 euro

2015
CP: + 2.000.000 euro
CS: + 2.000.000 euro

2016
CP: + 2.000.000 euro
CS: + 2.000.000 euro

Conseguentemente, alla Tabella 6 Stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, missione 1- (L'Italia in Europa e nel mondo), programma 1.2 (Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali), u.p.b. 1.2.2- (Interventi), apportare le seguenti variazioni:

2014
CP: - 2.000.000 euro
CS: - 2.000.000 euro

2015
CP: - 2.000.000 euro
CS: - 2.000.000 euro

2016
CP: - 2.000.000 euro
CS: - 2.000.000 euro

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1120

G/1120/1/3
DI BIAGIO

La 3a Commissione Affari esteri, emigrazione,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede nuove disposizioni in materia di IMU, disponendo all'articolo 23, comma 1, lettera b), il punto 3), la conferma del principio di discrezionalità in capo ai Comuni nella determinazione dello status di abitazione principale nei confronti di quella di proprietà dei cittadini italiani residenti all'estero, confermando quanto sancito dal decreto-legge n. 16 del 2012 che aveva previsto che i Comuni possono riservare alle unità immobiliari in questione lo stesso trattamento previsto per l'abitazione principale, vale a dire applicazione dell'aliquota ridotta, detrazione e maggiorazione per i figli, introducendo di fatto un principio di discrezionalità altamente discutibile e dalla dubbia legittimità;

l'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 16 del 23 gennaio 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 75 del 24 marzo 1993, ha stabilito che «?. per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata»;

le disposizioni citate, legittimano una sostanziale equiparazione, tra le abitazioni principali dei residenti in Italia e le abitazioni dei non residenti, purché non locate;
considerando le note criticità finanziarie che condizionano i comuni italiani, molti hanno optato per il riconoscimento dell'unità immobiliare come "secondaria" con tutte le conseguenze del caso in termini di entrate economiche;

per quanto riguardo invece i Comuni che hanno inteso riconoscere come abitazione principale l'unità immobiliare dei cittadini iscritti all'Aire, avendo la possibilità di inserire nei loro regolamenti una clausola agevolativa entro il 30 settembre, hanno creato una situazione di impasse operativa: fino al regolamento i contribuenti devono comunque corrispondere l'IMU nella misura ordinaria;

alla luce delle suddette evidenze si é creata di fatto una criticità tale da creare una sorta di vuoto operativo per la categoria delle abitazioni dei residenti all'estero, che - seppur collocate in comuni che le riconoscono come principali - non possono di fatto beneficiare della sospensione di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54;

nell'ambito della conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54 il Governo ha accolto l'impegno - accogliendo un ordine del giorno presentato dal sottoscritto - a "rivedere nell'ambito della complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare il principio di discrezionalità dei Comuni riconosciuto all'articolo 4, comma 5, lettera f) del decreto legge marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 consentendo il riconoscimento automatico come "abitazione principale" dell'unità immobiliari a destinazione abitativa possedute dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate ed esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9".

in considerazione del progetto di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare che dovrebbe essere avviata sul breve periodo, e di cui il provvedimento in titolo dovrebbe essere una significativa premessa, sarebbe auspicabile che venisse confermata la volontà originaria del legislatore che intendeva equiparare lo status delle abitazioni dei cittadini italiani, dentro e fuori i confini nazionali, subordinandolo esclusivamente a talune condizioni

come quella della "non locazione";

appare opportuno evidenziare che nell'ambito della definizione del parere al provvedimento di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, questa Commissione ha evidenziato come osservazione allo stesso che "sia valutata l'opportunità di prevedere, con norma di rango primario, l'equiparazione tra abitazione principale e unità immobiliare posseduta in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, ai fini dell'applicazione della disciplina in tema di IMU";

impegna il Governo

a rivedere il principio di discrezionalità dei Comuni riconosciuto all'articolo 4 comma 5, lettera *f)* del decreto-legge marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 e confermato dall'articolo 23, comma 1, lettera *b)*, punto 3) del provvedimento in esame consentendo il riconoscimento automatico come "abitazione principale" dell'unità immobiliari a destinazione abitativa possedute dai cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate ed esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

G/1120/2/3

DI BIAGIO

La 3a Commissione Affari esteri, emigrazione,

premesso che:

la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), ha esteso le detrazioni fiscali per carichi di famiglia, previste dall'articolo I, comma 1324, ai lavoratori ed alle lavoratrici residenti all'estero limitatamente agli anni 2007, 2008 e 2009, a condizione che gli stessi dimostrino che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite previsto dall'articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel Paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari;

il citato limite temporale nella fruizione del suindicato diritto è stato ripreso dal Decreto 2 agosto 2007 n. 149, del Ministero dell'economia e delle finanze;

nelle successive manovre di stabilità è stata disposta, attraverso proposta emendativa, la proroga per le detrazioni fiscali per carichi di famiglia in favore dei soggetti non residenti;

il provvedimento in esame non annovera la proroga per l'anno 2014 del suddetto diritto che è - di fatto - riconosciuto in maniera limitata a quei cittadini italiani residenti all'estero che producono un reddito assoggettabile ad IRPEF in Italia, collocando questa categoria di lavoratori in una condizione di sostanziale disparità nei confronti dei residenti nel territorio nazionale;

sarebbe auspicabile prorogare anche all'anno 2014 il diritto ad usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia ai lavoratori italiani operanti all'estero ma assoggettabili ad Irpef in Italia: cittadini che lavorano per l'amministrazione italiana o per società italiane, che quindi annualmente pagano Irpef e addizionali ma a differenza dei colleghi in Italia da quest'anno non potrebbero più detrarre, con ovvie quanto deleterie conseguenze in termini economici per le famiglie direttamente coinvolte;

in questo scenario appare opportuno sottolineare che per molti lavoratori all'estero non c'è stato

riadeguamento salariale quindi in molti percepiscono poche centinaia di euro e a causa delle mancate detrazioni arriveranno a perdere anche altre centinaia di euro all'anno. A ciò si aggiunge l'incremento delle addizionali regionali e comunali che loro sono costretti a pagare anche non risiedendo sul nostro territorio;

sarebbe pertanto auspicabile più che correggere un'ingiustizia, definire un intervento di coerenza normativa, considerando che annualmente viene riconosciuto, nell'ambito della legge di stabilità, il diritto alla fruizione delle suddette detrazioni ai lavoratori che pagano le tasse in Italia e in questo scenario una mancata proroga potrebbe sollevare dei dubbi di costituzionalità;

i fruitori sarebbero circa 6000 lavoratori per una spesa esigua che ammonta a circa 6 milioni di euro;

appare importante segnalare ulteriormente che il Governo, già dalla scorsa legislatura, si è impegnato - accogliendo molteplici ordini del giorno - a riconoscere ai lavoratori italiani residenti all'estero, con apposite disposizioni, il diritto alla fruizione delle detrazioni fiscali per carichi di famiglia ai residenti all'estero;

impegna il Governo

a disporre nell'ambito del presente provvedimento, il riconoscimento del diritto alla fruizione delle detrazioni fiscali per carichi di famiglia ai residenti all'estero per l'anno 2014.

1.4.2.4. 4^ Commissione permanente (Difesa)

1.4.2.4.1. 4ªCommissione permanente (Difesa) - Seduta n. 28 (pom.) del 23/10/2013

collegamento al documento su www.senato.it

DIFESA (4ª)

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2013
28ª Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta inizia alle ore 15,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente LATORRE informa la Commissione che le audizioni presso il Senato, relative agli schemi di decreto sul riordino dello strumento militare, avranno luogo il 31 ottobre (COCER), ed il 13 novembre (Segretario Generale della Difesa). La forma di pubblicità che si adotterà consisterà nell'attivazione del circuito audiovisivo e nella diffusione radiofonica, nonché nell'attivazione del canale *web-tv* e *Youtube* del Senato.

Rende noto, inoltre, che la Commissione Difesa della Camera ha successivamente deliberato di audire anche i tre Capi di Forza armata e i rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni e degli enti locali. Su tali basi, prosegue, si potrebbe procedere ad analoga deliberazione affinché le predette audizioni, che si svolgeranno presso la Camera dei deputati, possano aver luogo in forma congiunta.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

IN SEDE CONSULTIVA

(1121) ***Bilancio di previsione dello Stato per l?anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016***

- **(Tab. 11)** Stato di previsione del Ministero della difesa per l?anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

(1120) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)***

(Rapporto alla 5a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Prima di cedere la parola al relatore per l'illustrazione, il presidente LATORRE osserva preliminarmente, con riferimento agli aspetti procedurali e all'organizzazione dei lavori, che la Commissione è chiamata ad esprimere rapporto alla Commissione bilancio entro martedì 29 ottobre. Ricordando altresì che è sempre possibile, dopo l?approvazione del rapporto, la presentazione di uno o più rapporti di minoranza.

Ipotizza quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti ed ordini del giorno comunque entro la giornata odierna, precisando che, ai sensi dell? articolo 127 del Regolamento, è possibile presentare ordini del giorno relativi ai singoli articoli dei disegni di legge o alle tabelle, mentre, in base all?articolo 128 del Regolamento, gli emendamenti al disegno di legge di stabilità dovranno essere presentati solo alla Commissione bilancio, sede inderogabile di esame. Presso la Commissione difesa possono tuttavia essere presentati emendamenti riferiti alla tabella di bilancio di competenza e sono proponibili gli emendamenti compensativi concernenti lo stato di previsione di competenza, gli emendamenti che propongono riduzioni nette a un singolo stato di previsione (non compensati da variazioni di segno opposto in altri stati di previsione), e gli emendamenti privi di conseguenze finanziarie.

Il relatore CUCCA (*PD*) procede pertanto all'illustrazione del disegno di legge di bilancio, rilevando che i profili di competenza della Commissione si rinvengono, in particolare, nell'articolo 11 del disegno di legge e nella Tabella 11, recante lo stato di previsione del Ministero della difesa.

Il citato articolo 11, oltre ad autorizzare l'impegno ed il pagamento delle spese del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2014 (in conformità all'annesso stato di previsione), reca infatti disposizioni specifiche sul numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2014 sulla consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Arma dei carabinieri, sulla disciplina relativa alle spese per accordi internazionali, specificatamente afferenti alle infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica, sulle spese per cui possono effettuarsi, nel 2014, prelevamenti dai fondi a disposizione delle tre Forze armate e dell'Arma dei carabinieri e sulla disciplina inerente alle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI destinate alle attività sportive del personale militare e civile del Ministero della difesa.

Relativamente, invece, allo stato di previsione del Dicastero (di cui alla tabella 11), osserva che, dal quadro riassuntivo per titoli e macroaggregati rinvenibile nel disegno di legge si evince innanzitutto che le previsioni di spesa per la competenza ammontano, per il 2014, a circa 20 miliardi e

226 milioni, con un decremento di poco meno di un miliardo e mezzo rispetto alle previsioni assestate per il 2013, mentre, nel 2015 e nel 2016, la spesa totale è poi destinata, anche se lievemente, ad ulteriori contrazioni, e viene prevista, rispettivamente, in 20 miliardi e 223 milioni e 20 miliardi e 178 milioni.

Anche in termini di cassa viene illustrato un andamento analogo. Le previsioni per il 2014 registrano un decremento di circa un miliardo e mezzo rispetto alle previsioni assestate per il 2013, ed ammontano a 20 miliardi e 584 milioni circa. Anche in questo caso, si prevedono ulteriori riduzioni a 20 miliardi e 223 milioni per il 2015 e 20 miliardi e 178 milioni per il 2016.

In particolare, per il 2014 si registrano, sempre rispetto alle previsioni assestate per il 2013, diminuzioni alle spese per il funzionamento. Si passa, infatti, da 16 miliardi e 672 milioni per la competenza e 16 miliardi e 911 milioni per la cassa a, rispettivamente, 15 miliardi e 923 milioni e 16 miliardi e 130 milioni. Tuttavia, per il 2015 ed il 2016, sono previsti dei leggeri aumenti.

Per quanto attiene agli investimenti, vi sono, analogamente, delle riduzioni e, per il 2015 e il 2016, le previsioni le collocano al di sotto della soglia dei 3 miliardi (attualmente superata sia dalle previsioni assestate per il 2013, sia dal bilancio previsionale per il 2014).

L'oratore prosegue il suo ragionamento osservando che ulteriori ed importanti elementi conoscitivi dei contenuti della Tabella 11 si rinvengono quindi nella Nota integrativa predisposta dalla Difesa.

Nel dettaglio, il predetto documento illustra innanzitutto il quadro programmatico in cui si inserisce il progetto di bilancio, sottolineando, altresì, il ruolo chiave rivestito dalla revisione dello strumento militare delineata nella legge n. 244 del 2012 e nei conseguenti decreti delegati, che mirano a soddisfare l'esigenza di recuperare adeguate risorse per l'operatività, l'addestramento del personale e la manutenzione dei mezzi e dei materiali. Le priorità politiche, cui ricondurre l'intera attività amministrativa e gestionale della Difesa, sono pertanto riassunte nell'operatività e in un impiego dello strumento ispirato agli accordi assunti in sede internazionale, nell'ammodernamento dello strumento stesso, nella razionalizzazione del modello organizzativo e nel miglioramento della *governance*.

Per quanto riguarda, quindi, le risorse destinate alla "funzione difesa" per il 2014 esse assommerebbero a circa 14 miliardi (0,88 per cento rispetto al prodotto interno lordo). All'interno di questa voce, circa 9 miliardi e mezzo sono poi costituiti dalle spese per il personale (con un decremento del 2,13 per cento rispetto al 2013). L'esercizio vede assegnati 1.342 milioni di euro, mentre agli investimenti risultano assegnati circa 3 miliardi e 222 milioni di euro.

La funzione sicurezza del territorio vede quindi assegnati, per il 2014, circa 5 miliardi e 638 milioni, in gran parte assorbiti dalle spese per il personale e con un decremento, rispetto al 2013, del 2,1 per cento, mentre per quanto concerne le funzioni esterne, per il 2014, risultano stanziati 90 milioni circa, con un decremento di poco superiore al milione rispetto al 2013. Infine, in relazione alle pensioni provvisorie del personale in ausiliaria, lo stanziamento previsionale ammonta a 449 milioni di euro.

L'oratore rappresenta, da ultimo, che su molte delle cifre menzionate incidono anche gli accantonamenti disposti dall'articolo 12 del decreto-legge n. 35 del 2013.

Passando quindi all'esame del disegno di legge di stabilità, rileva che i profili di competenza della Commissione si ravvisano, innanzitutto, nell'articolo 3 (risorse per lo sviluppo), che prende in considerazione gli investimenti per la Difesa stanziati nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico. In particolare, il comma 13 prevede -al fine di assicurare il mantenimento di adeguate capacità nel settore marittimo a tutela degli interessi nazionali della sicurezza e nel quadro di una politica comune europea- l'autorizzazione di contributi ventennali (ai sensi dell?articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modifiche), di 80 milioni di euro a decorrere dall?esercizio 2014, di 120 milioni di euro a decorrere dall?esercizio 2015 e di 140 milioni di euro a decorrere dal 2016, sullo stato di previsione del citato ministero dello Sviluppo economico.

La norma in questione riveste, a suo avviso, particolare importanza in quanto prevede il

finanziamento di un programma navale strategico che risulta in linea con l'esigenza più volte manifestata, di rinnovare, ammodernare e implementare la flotta navale, anche in considerazione delle mutate condizioni dello scenario Mediterraneo.

Inoltre, l'attuazione del programma risponde anche ad una scelta strategica sul piano industriale, considerato che la sua attuazione dovrebbe consentire la saturazione dei livelli occupazionali dei cantieri dedicati alla produzione delle nuove navi militari e dovrebbe garantire l'occupazione di circa 22.000 unità per la durata di circa 10 anni per la costruzione delle navi stesse e per la durata di almeno 20 anni per la loro manutenzione.

Sempre al riguardo, l'oratore evidenzia che per ogni euro di spesa, 0,9 saranno destinati ad aziende italiane, originando quindi un indotto di rilevante importanza. Inoltre, sempre per ogni euro di spesa, 0,5 torneranno allo Stato sotto forma di tasse e contributi.

Ulteriori profili di competenza si ravvisano anche nell'articolo 9 (Rifinanziamento esigenze indifferibili e ulteriori finanziamenti), che prevede il rifinanziamento, per 765 milioni di euro per l'anno 2014, del Fondo per le missioni internazionali di pace (di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), la proroga, sino al 31 dicembre 2014, del contributo delle Forze armate per il controllo del territorio, il rifinanziamento, per 50 milioni di euro, del fondo per la tenuta in efficienza dello strumento militare di cui all'articolo 616 del decreto legislativo n. 66 del 2010 e l'istituzione, nello stato di previsione del ministero della Difesa, di uno specifico fondo per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei Carabinieri, con una dotazione di 10 milioni di euro a partire dal 2014.

Inoltre, nell'articolo 10 (Razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche), al comma 8 è statuito che i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa sono rideterminati in maniera tale da conseguire risparmi di spesa, anche in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, pari a 100 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016, mentre al comma 32 si stabilisce, sulla base delle attività svolte dal Commissario per la *spending review* ed entro il 31 luglio 2014, l'adozione di ulteriori misure di razionalizzazione e revisione della spesa nonché di ottimizzazione nell'uso degli immobili tali da assicurare, anche nel bilancio di previsione, una riduzione di spesa delle pubbliche amministrazioni (comprendendo anche la Difesa), in misura non inferiore a 600 milioni di euro per il 2015 e 1.310 milioni a decorrere dall'anno 2016;

Infine, il comma 33 dell'articolo prevede, nella definizione degli interventi correttivi di cui al comma precedente, l'accantonamento e la indisponibilità delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, in termini di competenza e cassa, delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero (includendo anche la Difesa), per 256 milioni di euro per l'anno 2015 e 622 milioni per l'anno 2016.

Si apre la discussione generale.

Il senatore ALICATA (*PdL*) pone l'accento sullo sforzo del Governo di assicurare le capacità dello strumento navale, stanti le importanti ricadute nel settore industriale ed in quello tecnologico, ricordando che tale esigenza era stata da lui già rappresentata al ministro della Difesa lo scorso 19 settembre, durante lo svolgimento in Assemblea del *Question time*.

Anche il senatore VATTUONE (*PD*) sottolinea l'opportunità di fornire adeguate risorse per il mantenimento in efficienza della Marina militare e della sua flotta, anche relativamente alle importanti ricadute economiche ed occupazionali.

Si pone, tuttavia, problematicamente sulle misure contenute nella legge di stabilità in grado di incidere sui costi di esercizio dello strumento militare, considerato che la Difesa sta già attraversando una fase di profonda revisione (secondo i dettami della legge n. 244 del 2012 e dei connessi decreti delegati, tutt'ora all'esame del Parlamento).

Il senatore DIVINA (*LN-Aut*) pone l'accento sulla necessità, dettata dalle attuali ristrettezze di bilancio, di procedere ad un'effettiva valorizzazione delle risorse interne del dicastero, che potrebbe avvenire tramite l'offerta a soggetti privati dell'uso delle mense, di sale che potrebbero essere adibite anche ad uso pubblico, e di aree esterne utilizzabili a scopo espositivo. Preannuncia quindi la presentazione di un ordine del giorno in tal senso.

Anche il senatore Luciano ROSSI (*PdL*) saluta positivamente l'iniziativa del Governo volta ad assicurare l'efficienza dello strumento navale.

L'oratore, inoltre, esprime interesse anche per le osservazioni formulate dal senatore Divina, sottolineando l?opportunità di razionalizzare accuratamente le risorse disponibili.

Il senatore COTTI (*M5S*), nel lamentare la non facile lettura dello stato di previsione del Ministero della difesa, pone l'accento sulla necessità di garantire adeguate risorse per la bonifica delle aree su cui insistono i poligoni militari.

Passando ad alcune considerazioni sull'ordine dei lavori, si pone quindi problematicamente sul termine ipotizzato dal Presidente per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti, che appare, a suo avviso, eccessivamente ristretto.

Il senatore BATTISTA (*M5S*), nel concordare con quanto rilevato dal senatore Cotti sull'ordine dei lavori, osserva che la convergenza tra i vari Paesi nell'ambito della Difesa è stata sottolineata anche nell'ambito dell'Alleanza atlantica, ossia di un organismo con cui sia l'Italia che l'Unione europea dovrebbero confrontarsi. Per quanto concerne, quindi, lo strumento navale nazionale rileva che i programmi volti a garantirne l'efficienza dovrebbero avere anche importanti ricadute economiche, al fine di essere considerati positivamente.

Con riferimento, da ultimo, al rifinanziamento del fondo per le missioni di pace, pone l'accento sulla necessità, avvertita anche in ambito NATO, di una maggiore sensibilizzazione dell'opinione pubblica riguardo alle loro finalità. Al riguardo, sarebbe a suo avviso più efficace, al fine di acquisire fondamentali elementi conoscitivi, procedere all?audizione dei vertici militari posti a capo dei contingenti, piuttosto che effettuare dispendiose missioni *in loco*.

Il senatore GUALDANI (*PdL*), nell'apprezzare lo sforzo compiuto dal Governo a sostegno della Marina militare, domanda delucidazioni sulla vendita delle strutture e degli immobili non più utili, che potrebbe essere fonte di importanti risorse.

Sottolinea infine l'opportunità di garantire l'operatività dell'Arma dei carabinieri attraverso opportuni svecchiamenti del personale.

Interviene quindi il sottosegretario ALFANO, osservando che le procedure di dismissione immobiliare sono prese in considerazione dal comma 6 dell'articolo 10 del disegno di legge di stabilità.

Con riferimento alle osservazioni formulate sull'ordine dei lavori dal senatore Cotti, il presidente LATORRE osserva che sarebbe opportuno non dilazionare eccessivamente i tempi di esame dei provvedimenti, considerato il termine stabilito per la presentazione del rapporto alla Commissione Bilancio.

Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno per le ore 8 di giovedì 24 ottobre.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.4.2.4.2. 4ªCommissione permanente (Difesa) - Seduta n. 29 (ant.) del 24/10/2013

collegamento al documento su www.senato.it

DIFESA (4ª)

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 2013
29ª Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(1121) ***Bilancio di previsione dello Stato per l?anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016***
- **(Tab. 11)** Stato di previsione del Ministero della difesa per l?anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

(1120) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)***
(Rapporto alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Rapporto favorevole)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore PEGORER (*PD*) osserva che il disegno di legge di bilancio conferma l'importante

contributo dato dalla Difesa alla riduzione ed alla razionalizzazione della spesa pubblica. I volumi di spesa, infatti, sono inferiori a quanto previsto dalle previsioni assestate per il 2013. Tuttavia, nell'ambito di tale processo, sarebbe altresì necessario garantire sia il livello qualitativo dello strumento militare, sia la sicurezza del personale.

Per quanto ha tratto, quindi, con i disegno di legge di stabilità, pone invece l'accento sulle previsioni di cui al comma 8 dell'articolo 10, osservando che, con riferimento ai programmi della Difesa, si renderà necessario assicurare la massima trasparenza possibile tra Governo e Parlamento, anche in ossequio alla nuova procedura prevista dalla legislazione vigente per l'espressione dei pareri parlamentari.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente LATORRE dichiara chiusa la discussione generale.

Osserva quindi che, alla scadenza del termine, fissato nella seduta di ieri per le ore 8 di questa mattina, risultano presentati quattro ordini del giorno *(pubblicati in allegato)*, cedendo contestualmente la parola ai presentatori per la loro illustrazione.

Il senatore VATTUONE (*PD*) illustra brevemente l'ordine del giorno G/1121/1/4, soffermandosi sulla rilevanza strategica ed economica del polo di mantenimento delle armi leggere di Terni.

Il senatore PEGORER (*PD*) illustra quindi l'ordine del giorno G/1121/2/4, rimarcando il fatto che l'impegno al Governo ricomprende opportune attività di monitoraggio.

Il senatore COTTI (*M5S*) illustra l'ordine del giorno G/1121/1/4/Tab.11, lamentando l'insufficienza degli stanziamenti di bilancio previsti per le aree inquinate.

Il senatore GASPARRI (*PdL*), da ultimo, illustra l'ordine del giorno G/1121/3/4, sottolineando la necessità di garantire un adeguato *turn over* del personale delle Forze dell'ordine e, in particolare, dei Corpi ad ordinamento militare, sempre garantito dai governi di centro-destra ma pregiudicato, da ultimo, dal governo Monti. L'esigenza di porre mano alla problematica sarebbe testimoniata, peraltro, da un ordine del giorno approvato nel corso dell'esame dei provvedimenti sul riordino della Pubblica amministrazione.

Prendendo atto del positivo segnale contenuto nella legge di stabilità, che ripristina un *turn over* del 55 per cento, l'ordine del giorno a sua firma impegna pertanto l'Esecutivo a procedere lungo lo stesso, virtuoso, percorso, dando luogo a decorrere dal 2014 ad assunzioni a tempo indeterminato con un *turn over* del 100 per cento.

Il sottosegretario ALFANO accoglie, a nome del Governo, gli ordini del giorno G/1121/1/4 e G/1121/3/4.

Con riferimento all'ordine del giorno G/1121/2/4, osserva che l'impegno al Governo potrebbe essere riformulato nel senso di verificare i disciplinari tecnici in uso al fine di contemperare le attività necessarie per l'addestramento del personale delle Forze armate con la tutela ambientale e del territorio ridotando, nei limiti dei vincoli di bilancio vigenti, il fondo bonifiche.

Infine, relativamente all'ordine del giorno G/1121/1/4/Tab.11, osserva che sarebbe opportuno aggiungere, tra le premesse, anche i riferimenti alla dotazione finanziaria prevista per il 2013, e riformulare l'impegno al Governo da un lato in termini meno imperativi, e dall?altro senza prevedere impegni economici quantificati con esattezza, stanti le necessità di valutare caso per caso la sussistenza delle necessarie coperture.

Interviene brevemente il senatore Giuseppe ESPOSITO (*PdL*), sottolineando la valenza degli impegni assunti dal Governo.

Il senatore PEGORER (*PD*), preso atto di quanto rilevato dal sottosegretario, riformula quindi l'ordine del giorno G/1121/2/4, che rimane sottoscritto anche dai restanti commissari del Gruppo del Partito Democratico (G/1121/2/4 (testo 2), *pubblicato in allegato*).

Il senatore COTTI (*M5S*), preso atto dei contenuti dell'ordine del giorno G/1121/2/4 (testo 2), vi aggiunge la propria firma, ritirando, contestualmente, l'ordine del giorno G/1121/1/4/Tab.11.

L'ordine del giorno G/1121/2/4 (testo 2) viene quindi accolto dal Governo.

Il relatore CUCCA (*PD*) dà conto di uno schema di rapporto favorevole.

Interviene il sottosegretario ALFANO, richiamando quanto da lui già osservato nella seduta di ieri ed invitando i commissari a valutare il contenuto del comma 6 dell'articolo 10, relativo alla dismissione immobiliare, anche alla luce dello schema di decreto delegato (all'esame della Commissione), che prevede la riorganizzazione delle strutture delle Forze armate, nel quale sono dettagliatamente elencati gli enti di cui si prevede la soppressione. Ciò al fine di non dar luogo ad inopportune sovrapposizioni.

Il senatore COTTI (*M5S*) preannuncia quindi, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto contrario sullo schema di rapporto poc'anzi illustrato dal relatore.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente LATORRE, previa verifica del numero legale, pone infine in votazione la bozza di rapporto favorevole predisposta dal relatore, che risulta approvata dalla Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente LATORRE ricorda che il prossimo 31 ottobre, alle ore 9, avrà luogo la seduta delle Commissioni Affari esteri, Difesa e Politiche dell'Unione europea riunite per esaminare l'affare assegnato sulle linee programmatiche e di indirizzo italiane in relazione al prossimo Consiglio europeo sulla Difesa.

Il senatore PEGORER (*PD*) chiede delucidazioni sulla possibile articolazione del dibattito.

Il presidente LATORRE precisa che, oltre a sviluppare le tematiche evocate nelle audizioni tenutesi in seno alla parallela indagine conoscitiva potrà, altresì, essere votata una risoluzione.

Ricorda, inoltre, che, sempre il prossimo 31 ottobre, alle ore 15, avrà luogo, presso il Senato e

congiuntamente con la IV Commissione della Camera dei deputati, l?audizione informale del COCER sugli atti del Governo nn. 32 e 33, recanti i decreti delegati per la revisione dello strumento militare.

La seduta termina alle ore 9,20.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1121

G/1121/1/4
VATTUONE, PEGORER, AMATI, FEDELI, MIGLIAVACCA, VALENTINI
La 4ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge n. 1121, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;

valutata l'opportunità di assicurare adeguato sostegno all'area tecnico-industriale della Difesa ed alla relativa capacità produttiva;

considerata l'importanza strategica rivestita, nell'ambito della predetta area tecnico-industriale, dal Polo di mantenimento di Terni, sia per quanto attiene alle potenzialità produttive, sia al fine di salvaguardare le professionalità maturate dalle maestranze ivi impiegate.

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di garantire la funzionalità e l'efficienza dell'area produttiva industriale e, in particolare, degli arsenali, dei poli di mantenimento, nonché degli stabilimenti e dei centri di manutenzione della difesa, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013.

G/1121/2/4
PEGORER, VATTUONE, AMATI, FEDELI, MIGLIAVACCA, VALENTINI
La 4ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge n. 1121, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;

premesso che:

con riferimento alla situazione ambientale e sanitaria dei poligoni militari, appare necessario coniugare le esigenze di addestramento e di formazione delle Forze armate, cui i poligoni militari sono funzionali, con la tutela dell'ambiente e della salute delle popolazioni interessate;

la relazione intermedia sulla situazione dei poligoni di tiro approvata all'unanimità dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sull'uranio impoverito della precedente legislatura, il 30 maggio 2012, impegnava il Governo a stanziare un congruo ed adeguato finanziamento pluriennale dedicato alle opere di bonifica dei poligoni militari;

impegna il Governo.

ad avviare una immediata azione di monitoraggio della situazione sanitario-ambientale dei poligoni militari e a garantire, nei limiti dei vincoli di bilancio vigenti, opportuni ed adeguati stanziamenti per l'eventuale intervento di bonifica che risultasse necessaria.

G/1121/2/4 (testo 2)

PEGORER, VATTUONE, AMATI, FEDELI, MIGLIAVACCA, VALENTINI, COTTI

La 4ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge n. 1121, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;

premesso che:

con riferimento alla situazione ambientale e sanitaria dei poligoni militari, appare necessario coniugare le esigenze di addestramento e di formazione delle Forze armate, cui i poligoni militari sono funzionali, con la tutela dell'ambiente e della salute delle popolazioni interessate;

la relazione intermedia sulla situazione dei poligoni di tiro approvata all'unanimità dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sull'uranio impoverito della precedente legislatura, il 30 maggio 2012, impegnava il Governo a stanziare un congruo ed adeguato finanziamento pluriennale dedicato alle opere di bonifica dei poligoni militari;

impegna il Governo.

ad avviare una immediata azione di monitoraggio della situazione sanitario-ambientale dei poligoni militari, anche incrementando gli attuali stanziamenti previsti per interventi di bonifica che risultassero necessari.

G/1121/3/4

GASPARRI

La 4ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge n. 1121, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;

premesso che:

l'articolo 11 del disegno di legge, al comma 10, prevede che le amministrazioni del comparto sicurezza, per incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse possono procedere per l'anno 2014, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 133 del 2008 e all'articolo 1, comma 91, della legge 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013), e con un *turn over* complessivo relativo allo stesso anno non superiore al 55 per cento, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel lmite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 50 milioni di euro per il 2014 e a 120 milioni di euro a decorrere dal 2015, con riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di stato, di 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e di 600 unità per la Guardia di finanza;

nella seduta del 10 ottobre 2013, l'Assemblea del Senato, in sede di esame del decreto-legge 312 agosto 2013, n. 101 ? recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (Atto Senato n. 1015) ? ha approvato l'ordine del giorno a firma dello scrivente (OdG 8.1) che impegna il Governo a prevedere che la predetta facoltà di assunzione sia fissata nella misura del 100 per cento a decorrere dal 2014;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere che le amministrazioni del comparto sicurezza possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, con un *turn over* del 100 per cento, a decorrere dal 2014.

G/1121/1/4/Tab.11

COTTI

La 4ª Commissione permanente del Senato,

in sede in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge n. 1121, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016, con particolare riferimento alla Tabella 11, recante lo stato di previsione del Ministero della difesa;

premesso che:

all'interno del programma 1.6 ? Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari ? è contenuto un centro di responsabilità volto, tra le tante azioni da realizzare, a finanziare le spese per la bonifica e la prevenzione dell'inquinamento;

premesso inoltre che la dotazione finanziaria per l'anno 2014 del centro di responsabilità di cui sopra registra una variazione in diminuzione rispetto alle già irrisorie previsioni assestate dell'anno finanziario 2013, tale da risultare pari a soli 1,205 milioni di euro per il finanziamento di decine di azioni contenute nel centro di responsabilità medesimo;

considerato che alla luce delle risultanze delle numerose inchieste giudiziarie, parlamentari, sanitarie e giornalistiche condotte negli ultimi anni, il problema della bonifica dall'inquinamento di siti militari non può non rappresentare una priorità per il nostro Paese;

ritenuto che la dotazione finanziaria di cui in premessa sia inadeguata a perseguire le azioni di risanamento, riparazione e bonifica previste dal medesimo centro di responsabilità;

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile iniziativa volta a un considerevole aumento delle dotazioni finanziarie complessive del centro di responsabilità in commento, in particolar modo prevedenti una dotazione finanziaria minima di almeno 10 milioni di euro, al fine di rendere efficace l'azione di bonifica dei numerosi siti militari inquinati, per le cause più disparate, su tutto il territorio nazionale.

1.4.2.5. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.5.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 94 (ant.) del 23/10/2013

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2013
94ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Fassina.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1120) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)***
(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento. Esame)

Il presidente AZZOLLINI, in qualità di relatore, per quanto riguarda il rispetto dei vincoli di copertura degli oneri di natura corrente previsti dal disegno di legge di stabilità per l'anno 2014, ritiene che le soluzioni presentate nel prospetto di copertura siano conformi alla disciplina di cui all'articolo 11, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica; per quanto concerne il rispetto delle regole di adeguamento delle entrate e delle spese, su base triennale, quali determinate nella risoluzione con la quale il Senato della Repubblica ha concluso il 9 ottobre 2013 la discussione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013, rileva che i valori del saldo netto da finanziare per il triennio di riferimento coincidono, per ciascuno degli anni, con i valori-obiettivo fissati nella predetta risoluzione. A tali valori si perviene sulla base delle previsioni di bilancio a legislazione vigente, e degli effetti delle disposizioni contenute nel disegno di legge di stabilità, come evidenziato nell'Allegato n. 4 al disegno di legge di stabilità.

Dal prospetto di copertura degli oneri correnti contenuto nel disegno di legge risulta che i mezzi di copertura sono forniti esclusivamente da risorse determinate dall'articolato dello stesso disegno di legge di stabilità. In particolare, è utile segnalare che non si ricorre all'utilizzo del risparmio pubblico.

Il prospetto indica un eccesso della copertura rispetto agli oneri, pari a 137 milioni nel 2014, 14.149 nel 2015 e 17.336 nel 2016.

In ordine al profilo dell'ambito contenutistico del disegno di legge di stabilità, ai fini delle determinazioni presidenziali di cui all'articolo 126, comma 3, del Regolamento, fa presente la necessità di segnalare, in relazione al mancato rispetto di quanto prescritto dal predetto articolo 11, comma 3, alinea e lettera i), ovvero al divieto di introdurre norme che presentino carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, le seguenti disposizioni: l'articolo 6, comma 25; l'articolo 10, comma 4; l'articolo 10, commi 9 e 10; l'articolo 10, commi da 38 a 40; l'articolo 11, comma 7.

Per quanto attiene, poi, all'introduzione di norme che comportano nuove spese od aumenti di spesa, esprime parere di nulla osta, rilevando comunque la criticità costituita dalla presenza nell'articolato di numerose disposizioni recanti nuove autorizzazioni di spesa. Infine, in relazione al contenuto della tabella C rileva che l'articolo 2, comma 18, della legge n. 208 del 1999 dispone che la collocazione di una norma in tale tabella è subordinata ad uno dei seguenti requisiti: espresso rinvio da parte della legislazione sostanziale al finanziamento della norma in questione con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge n. 196 del 2009 (prima n. 468 del 1978); inserimento della norma nella tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2000 (in questo caso si tratta evidentemente di un elenco di norme definito e non suscettibile di ampliamento). Segnala poi, per quanto riguarda gli stanziamenti iscritti nella tabella C, le leggi, che non erano iscritte nell'omologa tabella della legge finanziaria per il 2000, né recano espresso rinvio per la determinazione delle risorse ad esse destinate al disposto di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge n. 196 del 2009, né risultano presenti nella tabella C contenuta nella legge di stabilità per il 2013: legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 290 - integrazione fondo protezione civile per alluvioni (cap. 7446/p); decreto-legge n. 93 del 2013, articolo 5-*bis*, comma 1 - politiche pari opportunità (cap. 2108/p); decreto-legge n. 35 del 2005, articolo 12, comma 2 - rafforzamento e rilancio del settore turistico (cap. 6821). Evidenzia come si tratti, in ogni caso, di stanziamenti connessi a quelli presenti all'interno della tabella C.

Nessuno chiedendo di intervenire, il rappresentante del GOVERNO prende atto delle considerazioni fornite dal Relatore.

Il PRESIDENTE formula, quindi, la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge di stabilità per il 2014 e per il triennio 2014-2016, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, - sentito il rappresentante del Governo - perviene alle seguenti conclusioni:

- si può ritenere che le soluzioni presentate nel prospetto di copertura siano conformi alla disciplina di cui all'articolo 11, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica;

- per quanto concerne il rispetto delle regole di adeguamento delle entrate e delle spese, su base triennale, quali determinate nella risoluzione con la quale il Senato della Repubblica ha concluso il 9 ottobre 2013 la discussione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013, si può ritenere che i valori del saldo netto da finanziare per il triennio di riferimento coincidono, per ciascuno degli anni, con i valori-obiettivo fissati nella predetta risoluzione. A tali valori si perviene sulla base delle previsioni di bilancio a legislazione vigente, e degli effetti delle disposizioni contenute nel disegno di legge di stabilità, come evidenziato nell'Allegato n. 4 al medesimo disegno di legge;

- dal prospetto di copertura degli oneri correnti contenuto nel disegno di legge risulta che i mezzi di copertura sono forniti esclusivamente da risorse determinate dall'articolato dello stesso. In particolare, segnala che non si ricorre all'utilizzo del risparmio pubblico;

- il prospetto indica un eccesso della copertura rispetto agli oneri, pari a 137 milioni nel 2014, 14.149 milioni nel 2015 e 17.336 milioni nel 2016.

In ordine al profilo dei contenuti del disegno di legge di stabilità, ai fini delle determinazioni di cui all'articolo 126, comma 3, del Regolamento, vanno segnalate, in relazione al mancato rispetto di

quanto prescritto dal predetto articolo 11, comma 3, alinea e lettera i), ovvero al divieto di introdurre norme che presentino carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, le seguenti disposizioni:

l'articolo 6, comma 25;

l'articolo 10, comma 4;

l'articolo 10, commi 9 e 10;

l'articolo 10, commi da 38 a 40;

l'articolo 11, comma 7.

Per quanto attiene all'introduzione di norme che comportano nuove spese o aumenti di spesa, esprime parere di nulla osta, rilevando comunque la criticità costituita dalla presenza nell'articolato di numerose disposizioni recanti nuove autorizzazioni di spesa.

Infine, in relazione al contenuto della tabella C rileva che l'articolo 2, comma 18, della legge n. 208 del 1999 dispone che la collocazione di una norma in tale tabella è subordinata ad uno dei seguenti requisiti: espresso rinvio da parte della legislazione sostanziale al finanziamento della norma in questione con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge n. 196 del 2009; inserimento della norma nella tabella C allegata alla legge finanziaria per l'anno 2000.

Segnala poi, per quanto riguarda gli stanziamenti iscritti nella tabella C, le seguenti leggi che non erano iscritte nell'omologa tabella della legge finanziaria per il 2000, né recano espresso rinvio per la determinazione delle risorse ad esse destinate al disposto dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge n. 196 del 2009, né risultano presenti nella tabella C contenuta nella legge di stabilità per il 2013:

- legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 290 - integrazione fondo protezione civile per alluvioni;
- decreto-legge n. 93 del 2013, articolo 5-*bis*, comma 1 - politiche pari opportunità;
- decreto-legge n. 35 del 2005, articolo 12, comma 2 - rafforzamento e rilancio del settore turistico.

Evidenzia, a tale ultimo proposito, come si tratti, in ogni caso, di stanziamenti connessi a quelli presenti all'interno della tabella C."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice LEZZI (*M5S*) stigmatizza il venir meno della seduta convocata ieri pomeriggio per l'assenza del presidente Azzollini e chiede al Presidente medesimo di voler indicare, per il futuro, che un vice Presidente possa presiedere ai lavori della Commissione in casi analoghi, onde poter consentire lo svolgimento delle sedute già convocate. Auspica inoltre che, come avviene in altre Commissioni, sia convocato l'ufficio di Presidenza per stabilire il calendario dei lavori e gli argomenti da inserire all'ordine del giorno della Commissione.

Il presidente AZZOLLINI, in relazione alla seduta sconvocata ieri, porge le proprie scuse a

tutti i Commissari, chiarendo che trattandosi di un disguido imprevedibile, non è stato possibile prendere accordi con un vice Presidente anche in considerazione dell'imminente inizio dei lavori della Commissione bilancio con la Commissione finanze per l'esame del disegno di legge n. 1107. Assicura, tuttavia, che, per il futuro, farà quanto necessario, in caso di sua assenza, per consentire alla Commissione di poter svolgere i propri lavori, chiedendo di essere sostituito da uno dei vice Presidenti.

In relazione, poi, alla convocazione degli uffici di Presidenza, fa presente che, di consueto, all'ordine del giorno della Commissione vengono posti i provvedimenti che l'articolo 29, comma 2, del Regolamento indica come prioritari in quanto compresi nel programma e nel calendario dell'Assemblea. Assicura tuttavia, anche in questo caso, che, come in passato, saranno convocati gli uffici di Presidenza necessari a definire i lavori della Commissione laddove vi sia una più ampia discrezionalità della medesima di poter articolare il proprio ordine del giorno.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) coglie l'occasione per invitare la Commissione ad una valutazione particolarmente rigorosa delle coperture dei disegni di legge, ritenendo che in occasione dell'esame di recenti provvedimenti, in particolare il decreto-legge sul cosiddetto "femminicidio", la Commissione abbia espresso un giudizio piuttosto benevolo sui profili di copertura di quei disegni di legge. Invita, poi, il Governo ad essere puntuale nella trasmissione delle relazioni tecniche di passaggio, previste dalla legge di contabilità, sui provvedimenti approvati dall'altro ramo del Parlamento.

Il PRESIDENTE assicura la senatrice Bulgarelli che le valutazioni della Commissione sui profili di copertura finanziaria continueranno ad essere aderenti agli obblighi previsti dalla Costituzione e a quelli derivanti dalla normativa contabile. Dichiara, inoltre, di condividere l'invito rivolto al Governo in ordine alla trasmissione delle relazioni tecniche di passaggio.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che è convocata un'ulteriore seduta della Commissione oggi, 23 ottobre 2013, alle ore 14, con i restanti argomenti all'ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.5.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 128 (pom.) del 26/11/2013

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 26 NOVEMBRE 2013
128ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Fassina.

La seduta inizia alle ore 18.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN MERITO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1120

Il presidente AZZOLLINI informa che, durante la discussione in Assemblea del disegno di legge n. 1120, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)", il Governo ha presentato l'emendamento 1.900, sul quale ha posto la questione di fiducia. L'emendamento è stato trasmesso dal Presidente del Senato, affinché, in relazione all'articolo 81 della Costituzione e nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo, la Commissione bilancio possa informare l'Assemblea circa i profili di copertura finanziaria.

Il vice ministro FASSINA fa presente che nel testo del maxiemendamento figurano per errore i commi da 133 a 137 che appare necessario espungere.

Il senatore MILO (*FI-PdL XVII*) lamenta la presenza di gravi aporie nel confronto tra testo normativo e relazione tecnica. Con riguardo a quest'ultima, osserva come essa contenga diversi errori formali ed incompletezze sostanziali.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) evidenzia l'assenza nel testo pervenuto, degli allegati nn. 1 e 2, che invece il testo dovrebbe includere dal momento che l'emendamento presentato è interamente sostitutivo del disegno di legge originario e che tali allegati sono rilevanti anche ai fini per cui esso viene trasmesso alla Commissione bilancio.

Il vice ministro FASSINA conviene circa la necessità di fornire il testo sottoposto al voto dell'Assemblea degli allegati citati dalla senatrice Lanzillotta.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) conviene sulla necessità di espungere i commi da 133 a 137, inseriti per errore, dal momento che inciderebbero negativamente anche sui saldi complessivi. In ogni caso, invita ad una celere definizione della seduta in corso, limitando l'attenzione ai profili più propriamente di competenza della Commissione, ed in particolare sulla congruenza tra il testo e il prospetto di copertura; eventuali difetti di forma o censure circa la corrispondenza del testo presentato con quello degli emendamenti parlamentari potranno essere avanzati in sede di dibattito politico sul testo.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) si unisce alle critiche avanzate rispetto alla completezza della relazione tecnica, segnalando tra l'altro che l'illustrazione dell'emendamento 7.41, trasfuso nel testo dell'emendamento di fiducia, è del tutto sprovvista di indicazioni circa la copertura.

La senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*) rappresenta come la cosiddetta "bollinatura" della Ragioneria generale dello Stato non abbia efficacia di certificazione inoppugnabile, permanendo in capo alla Commissione una potestà di valutazione dei profili di copertura. Considera la relazione tecnica presentata dal Governo gravemente carente sul piano dell'illustrazione delle coperture e sottolinea le lacune del prospetto di copertura che non rassicura sul rispetto dei saldi. Conclude invitando il Presidente a riferire circa la necessità di adeguata corrispondenza tra relazione tecnica ed emendamenti trasfusi nel testo posto in votazione per la fiducia.

Il senatore Mario FERRARA (*GAL*) considera la relazione tecnica presentata del tutto inesistente, dal momento che essa appare riferirsi ad alcuni emendamenti parlamentari e non al nuovo testo complessivo presentato dal Governo. Fa presente, inoltre, che l'ulteriore corso del provvedimento in assenza di compiuta relazione tecnica violerebbe la legge di contabilità e, per ciò stesso, l'articolo 81 della Costituzione.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) considera, a sua volta, approssimative le indicazioni della relazione tecnica ma, al contempo, si stupisce della minuziosa attenzione di alcuni esponenti della maggioranza, che invece a suo parere hanno dato il proprio voto favorevole a precedenti provvedimenti governativi palesemente privi di adeguata copertura finanziaria.

Il PRESIDENTE, richiamando in particolare le osservazioni offerte dai senatori circa la mancanza degli allegati nn. 1 e 2 e circa l'incompletezza del quadro finanziario complessivo, si impegna a riferire al Presidente del Senato quanto emerso nel dibattito.

La seduta termina alle ore 18,45.

1.4.2.6. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.4.2.6.1. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 41 (pom.) del 22/10/2013

collegamento al documento su www.senato.it

FINANZE E TESORO (6ª)

MARTEDÌ 22 OTTOBRE 2013
41ª Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO
indi del Vice Presidente
CARRARO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che la sessione di bilancio avrà inizio nella giornata di domani e che quindi la seduta antimeridiana, convocata alle ore 9, rimane confermata ma con un diverso ordine del giorno.

Propone pertanto di proseguire l'esame del disegno di legge delega anche nella seduta antimeridiana di domani.

Conviene la Commissione.

Per quanto riguarda invece l'esame dei documenti di bilancio, la cui predisposizione ha scontato ovviamente i tempi di trasmissione al Senato dei disegni di legge, ricorda che il calendario ne prevede l'avvio per la seduta notturna di domani alle ore 21.

Si dichiara fin d'ora favorevole a sostenere la richiesta di proroga del termine per l'espressione dei rapporti alla 5a Commissione, sottolineando altresì l'esigenza di tener conto dei contenuti delle audizioni previste dalle Commissioni Bilancio Camera e Senato sulla legge di stabilità al fine di compiere un lavoro di analisi e di approfondimento adeguato alla rilevanza delle tematiche fiscali contenute nel disegno di legge di stabilità.

Il senatore CARRARO (*PdL*), anche in qualità di relatore per la materia fiscale dei documenti di bilancio, condivide pienamente l'ipotesi propsettata dal Presidente osservando che le questioni di carattere fiscale presentano un valore prevalente.

Anche il senatore SCIASCIA (*PdL*) condivide la proposta del presidente Marino, assicurando il supporto della propria parte politica alla richiesta di proroga del termine rimessa alla valutazione della Conferenza dei capigruppo.

IN SEDE REFERENTE

(1058) ***Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Causi ed altri; Zanetti; Capezzone ed altri; Migliore ed altri
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 ottobre scorso.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (*PD*), integrando le osservazioni svolte nella precedente seduta, ricorda innanzitutto il lavoro compiuto nella scorsa legislatura dalla 6a Commissione, che è risultato essere il testo di riferimento per la ripresa della delega fiscale da parte della Camera dei deputati. Conferma, anche in qualità di Presidente, l'obiettivo di concludere l'*iter* parlamentare presso il Senato in modo da consentire la definitiva approvazione prima della fine dell'anno. Ricorda inoltre che il testo approvato dalla Camera dei deputati è frutto anche di un'intesa preventiva con i Gruppi di maggioranza al Senato, nonché di un'intensa collaborazione con il Governo. Prima di dare la parola al relatore Sciascia per una più compiuta illustrazione delle disposizioni recate dal disegno di legge rimarca come per alcuni aspetti, come ad esempio la riforma del catasto, c'è una condivisione pressoché unanime delle forze politiche in vista dell'adozione dei decreti legislativi nel corso del 2014.

Ha quindi la parola il relatore SCIASCIA (*PdL*), il quale si associa a quanto espresso dal Presidente circa la necessità di tempi rapidi per l'approvazione del disegno di legge in esame e delle successive norme delegate, in considerazione delle aspettative degli investitori e dei contribuenti.

Passando al contenuto delle disposizioni recate dal disegno di legge in titolo si sofferma innanzitutto sull'articolo 1, richiamando l'attenzione sul principio generale consistente nel riferimento agli articoli 5 e 53 della Costituzione. Con particolare riferimento a quest'ultimo riepiloga le incertezze tuttora esistenti in virtù dell'interpretazione estensiva caratterizzante la giurisprudenza della Cassazione relativamente alla definizione del concetto di abuso del diritto.

Quanto all'articolo 2, riguardante la riforma del catasto degli immobili, dopo aver richiamato le acquisizioni della Commissione in ragione del recente svolgimento dell'indagine conoscitiva sull'imposizione immobiliare, pone in rilievo la previsione secondo la quale da tale riforma non

devono derivare nuovi o maggiori oneri ed esprime l'auspicio che tali interventi non richiedano tempi eccessivamente lunghi.

In riferimento agli articoli 3 e 4, finalizzati al contrasto dell'evasione e dell'erosione fiscale, osserva in particolare le previsioni concernenti la Commissione da istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze incaricata della stima ufficiale dell'ammontare delle risorse sottratte al bilancio pubblico a causa dell'evasione fiscale, nonché quelle volte all'attuazione di misure finalizzate al contrasto di interessi, il quale può costituire un efficace strumento di lotta all'evasione, specie se associato all'uso di messi di pagamento idonei a consentirne la tracciabilità. Rileva quindi come le maggiori entrate provenienti dal contrasto all'evasione debbano essere attribuite esclusivamente al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, istituito dal decreto-legge n. 138 del 2011.

Nell'illustrare l'articolo 5 fa presente come la mancanza di certezza in ordine all'effettivo carico fiscale sia una causa determinante dello scarso afflusso di investimenti stranieri in Italia. Sottolinea quindi la definizione dell'abuso del diritto quale uso distorto di strumenti giuridici allo scopo prevalente di ottenere un risparmio di imposta, ancorché tale condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione, la quale si rifà alla raccomandazione della Commissione europea sulla pianificazione fiscale aggressiva. Allo scopo di salvaguardare la legittimità della scelta tra regimi alternativi è peraltro previsto che l'abuso del diritto non si configuri nel caso in cui sussistano ragioni extrafiscali non marginali.

Quanto all'articolo 6, teso a incentivare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali, esprime perplessità circa l'efficacia degli obblighi relativi alla costituzione di sistemi di gestione e controllo del rischio fiscale posti a carico delle imprese di maggiori dimensioni, risultando peraltro praticabile un maggior coinvolgimento a tali fini dei collegi sindacali.

Passando alle disposizioni in materia di revisione del sistema sanzionatorio penale, di cui all'articolo 8, auspica che l'intervento riguardante il regime della dichiarazione infedele possa recare un'effettiva semplificazione, così da sgravare il sistema giudiziario da un carico divenuto eccessivo.

L'articolo 9, osserva, è in particolare finalizzato al contrasto delle frodi carosello, le quali costituiscono forse il più rilevante fenomeno di evasione dell'imposizione indiretta nell'Unione europea.

L'articolo 10 delega il Governo a emanare disposizioni volte al rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente in un'ottica di razionalizzazione dell'istituto della conciliazione, il quale appare tuttora necessario rispetto all'obiettivo di conseguire risultati in termini di deflazione del contenzioso. Allo stesso scopo è contemplata la razionalizzazione della giurisdizione tributaria.

Il relatore richiama poi l'attenzione sull'articolo 11, il quale risulta suscettibile di recare notevoli innovazioni in materia di imposizione sui redditi. In particolare si prevede l'assimilazione all'IRES dell'imposizione sui redditi di impresa, con l'introduzione di un'aliquota proporzionale allineata all'IRES medesima, mentre le somme prelevate dall'imprenditore e dai soci, da assoggettare all'IRPEF, devono essere deducibili dall'imposta sul reddito imprenditoriale. L'articolo attribuisce altresì al Governo il compito di chiarire il concetto di autonoma organizzazione ai fini della non assoggettabilità all'IRAP dei professionisti, degli artisti e dei piccoli imprenditori. A tale proposito il relatore rammenta che le incertezze interpretative connesse alla disciplina vigente hanno dato luogo a un'enorme mole di contenzioso.

Facendo riferimento all'articolo 12, il relatore auspica che i principi e i criteri direttivi ivi recati consentano l'armonizzazione delle discipline tributaria e civilistica in materia di redazione dei bilanci, particolarmente allo scopo di una semplificazione degli adempimenti delle imprese.

Dopo essersi soffermato sull'articolo 13, recante delega per la semplificazione degli adempimenti concernenti l'IVA, il relatore richiama infine la previsione di cui all'articolo 16, in base alla quale dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEGLI ATTI COMUNITARI N. COM (2013) 266 DEFINITIVO, N. COM (2013) 520 DEFINITIVO E N. COM (2013) 615 DEFINITIVO

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che, nel corso dell'audizione informale, svolta in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi lo scorso giovedì 17 ottobre, nell'ambito dell'esame degli atti comunitari n. COM (2013) 266 definitivo (conto di pagamento), n. COM (2013) 520 definitivo (crisi enti creditizi) e n. COM (2013) 615 definitivo (fondi comuni monetari), è stata consegnata documentazione dai rappresentanti di Assogestioni, Banca d'Italia e Federcasse.

Tale documentazione sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.4.2.6.2. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 42 (ant.) del 23/10/2013

collegamento al documento su www.senato.it

FINANZE E TESORO (6ª)

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2013
42ª Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Dopo aver dato conto dei contatti informali avuti con la Presidenza della 5ª Commissione e richiamando i termini del dibattito sull'ordine dei lavori svolto nella seduta di ieri, il presidente Mauro Maria MARINO preannuncia la presentazione di una specifica richiesta di proroga dei termini per l'espressione dei rapporti sui documenti di bilancio.

Sentiti gli interventi dei senatori Gianluca ROSSI (*PD*) e CARRARO (*PdL*), relatori per i disegni di legge n. 1120 e n. 1121 il PRESIDENTE propone di non svolgere la programmata seduta notturna, convocata per avviare l'esame dei documenti di bilancio, avvertendo peraltro che potrebbe essere necessaria una seduta notturna delle Commissioni 5ª e 6ª, finalizzata alla conclusione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(1058) ***Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Causi ed altri; Zanetti; Capezzone ed altri; Migliore ed altri
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente Mauro Maria MARINO dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore FORNARO (*PD* , dopo aver valutato positivamente l'impianto del disegno di legge si sofferma in primo luogo sull'articolo 5, concernente la materia dell'abuso del diritto, facendo riferimento alla rilevanza della questione della responsabilità degli intermediari, preannunciando l'orientamento a valutare l'opportunità di presentare proposte emendative riferite a tale tema. Sollecita quindi una riflessione sui contenuti dell'articolo 10, riguardante la riscossione degli enti locali, in ragione della delicatezza dei problemi propri di tale ambito.

Il senatore MOLINARI (*M5S*) e la senatrice BELLOT (*LN-Aut*) si riservano di intervenire sul merito del disegno di legge in esame in una successiva seduta.

La Commissione conviene infine circa la proposta del presidente Mauro Maria MARINO di porre alle ore 12 dell'8 novembre prossimo il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

1.4.2.6.3. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 43 (pom.) del 24/10/2013

collegamento al documento su www.senato.it

FINANZE E TESORO (6ª)

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 2013
43ª Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1121) ***Bilancio di previsione dello Stato per l?anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016***

- **(Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 *(limitatamente alle parti di competenza)*
- **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(1120) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)***

(Rapporti alla 5a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il senatore CARRARO (*PdL*), relatore sulla Tabella n. 1 e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità, sottolinea l'entità sostanzialmente contenuta della manovra delineata dal Governo, che pure incide su nodi di grande rilevanza per il quadro finanziario e macroeconomico. Mette quindi a disposizione della Commissione un testo scritto contenente l'illustrazione analitica dei provvedimenti, ritenendo utile lasciare il più ampio spazio al dibattito sugli stessi. Si riserva peraltro di esprimere ulteriori considerazioni di merito in occasione dell'intervento di replica.

Il senatore Gianluca ROSSI (*PD*), relatore sulla Tabella n. 2 e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 1120, segnala che i documenti di bilancio in esame imprimono una svolta nella programmazione economico-finanziaria, focalizzando gli interventi prioritari sulle misure volte a favorire la crescita e a promuovere l'occupazione, gli investimenti e il sostegno sociale alle fasce più deboli della popolazione. Tali interventi rientrano oltretutto in un quadro di rispetto degli impegni volti al contenimento del *deficit* e alla riduzione del debito pubblico. Fa inoltre presente come nel complesso delle misure in esame si enucleino tre assi prioritari di intervento: misure fiscali per il lavoro e le imprese, misure relative alle entrate tributarie e misure relative alla riforma della tassazione immobiliare.

Facendo riferimento in particolare all'articolo 6 del disegno di legge di stabilità, il relatore cita le disposizioni relative alla disciplina dell'aiuto alla crescita economica, di particolare importanza in quanto gli utili reinvestiti generano ulteriore crescita e riducono lo squilibrio fiscale tra imprese che si finanziano con debito e imprese che ricorrono al capitale proprio. Il medesimo articolo reca inoltre disposizioni volte a consentire alle imprese di fare emergere la loro reale situazione patrimoniale e di avere una più solida base per il calcolo degli ammortamenti, tra l'altro con benefici in termini di maggiori entrate per l'amministrazione finanziaria.

Il relatore si sofferma quindi sugli interventi in materia di entrate tributarie, ricapitolando specificamente i contenuti di cui agli articoli 10, 17 e 18. Quanto alle misure per la riforma dell'imposizione sugli immobili, di cui agli articoli da 19 a 23, rileva che il nuovo disegno si basa su un tributo finalizzato alla copertura dei costi del servizio di raccolta dei rifiuti (TARI) e su una tassa sui servizi indivisibili offerti dai comuni (TASI), con esclusione della prima casa dall'ambito di applicazione dell'IMU; per le altre proprietà immobiliari i comuni potranno riscuotere l'imposta relativa ai servizi indivisibili insieme all'IMU, senza che la somma delle due possa risultare superiore a quanto attualmente dovuto in caso di applicazione dell'aliquota massima dell'IMU. Segnala poi, tra le ulteriori misure di interesse della Commissione, la disposizione di cui all'articolo 7, comma 5, che estende all'esercizio finanziario 2014 la disciplina del 5 per mille, già recata dal decreto-legge n. 40 del 2010.

Il successivo articolo 9, comma 13, autorizza la spesa di 100 milioni per il 2014, da assegnare all'Agenzia delle entrate a titolo di contributo integrativo alle spese di un funzionamento, mentre il comma 14 autorizza la spesa di 20 milioni per il 2014 e di 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019 al fine di consentire la realizzazione della riforma del catasto, oggetto di specifica analisi da parte della Commissione, sia in sede di indagine conoscitiva sulla tassazione immobiliare, che per l'esame del disegno di legge delega fiscale.

L'articolo 24, modificando il comma 380 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013, concernente il Fondo di solidarietà comunale, prevede un'applicazione a regime a decorrere dal 2013. La dotazione del Fondo viene fissata in 6,9 miliardi per il 2013, 6,6 miliardi per il 2014 e in 6,5 miliardi per gli anni 2015 e successivi, prevedendo altresì che tale dotazione per ciascuno degli anni considerati sia assicurata per 4,7 miliardi da una quota dell'IMU di spettanza dei comuni.

Nell'illustrare lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il relatore rileva, in generale, che il disegno di legge di bilancio è coerente con il quadro macroeconomico illustrato nella Nota di aggiornamento al DEF 2013 e si pone nell'ambito del processo di risanamento che già ha consentito la chiusura della procedura per il disavanzo eccessivo aperta contro l'Italia. In riferimento all'andamento dei redditi da lavoro dipendente rileva una crescita molto moderata, accompagnata dalla diminuzione dei consumi intermedi e dei trasferimenti correnti a famiglie, istituzioni sociali private, a imprese e verso l'estero. Gli oneri per interessi aumentano risentendo della dinamica del rendimento dei titoli pubblici e del pagamento degli interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti, mentre la spesa in conto capitale presenta fino al 2016 riduzioni progressive.

Il relatore si sofferma poi sulle missioni del bilancio più rilevanti dal punto di vista finanziario, quali quelle relative al debito pubblico, alle relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, alle

politiche previdenziali, all'istruzione scolastica, alle politiche economico-finanziarie e di bilancio, a diritti sociali, politiche sociali e a famiglia, nonché all'Italia in Europa e nel mondo, delle quali riepiloga gli andamenti previsti.

Dopo che il presidente Mauro Maria MARINO ha rammentato alcuni aspetti procedurali propri dell'esame dei documenti di bilancio, interviene il relatore CARRARO (*PdL*), il quale sottolinea la rilevanza di taluni contenuti del disegno di legge di stabilità in relazione alle competenze della Commissione. In ragione anche delle competenze acquisite in materia di tassazione sugli immobili (argomento dell'indagine conoscitiva conclusa lo scorso agosto) auspica lo svolgimento di un dibattito approfondito, finalizzato a una migliore redazione dei rapporti, tale da costituire un apporto significativo all'esame della Commissione di merito.

Il presidente Mauro Maria MARINO, condividendo l'impostazione del relatore Carraro, ritiene che la Commissione possa proficuamente incidere sull'esame in sede referente dei documenti di bilancio in forza di un'accurata predisposizione dei propri rapporti. Osserva tuttavia che l'approfondimento necessario, ai fini dell'efficacia del contributo della Commissione, non deve comportare un'eccessiva dilatazione dei tempi dell'esame. Propone infine di porre il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle Tabelle di bilancio e di ordini del giorno alle ore 12 di martedì 29 ottobre.

Avverte che il calendario delle sedute della prossima settimana sarà definito sia in relazione alle audizioni delle Commissioni bilancio di Camera e Senato che ai lavori di Assemblea.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

1.4.2.6.4. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 44 (pom.) del 29/10/2013

collegamento al documento su www.senato.it

FINANZE E TESORO (6ª)

MARTEDÌ 29 OTTOBRE 2013
44ª Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1121) ***Bilancio di previsione dello Stato per l?anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016***

- **(Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 *(limitatamente alle parti di competenza)*
- **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(1120) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)***

(Rapporti alla 5a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 24 ottobre scorso.

Il presidente Mauro Maria MARINO dà conto della proroga del termine concessa per l'espressione dei rapporti sui documenti di bilancio: potendo la Commissione approvarli entro il 31 ottobre, l'esame congiunto potrà proseguire nella giornata di domani. Avverte inoltre che sono stati presentati alcuni ordini del giorno riferiti al disegno di legge di stabilità e alla Tabella n. 2 del disegno di legge di bilancio ed emendamenti riferiti alle Tabelle 1 e 2 (pubblicati in allegato al resoconto).

In sede di discussione generale ha la parola il senatore SCIASCIA (*PdL*), il quale fa innanzitutto riferimento a quanto dichiarato dinanzi alle Commissioni bilancio congiunte di Camera e Senato dal Ministro dell'economia e delle finanze in merito alla richiesta al Parlamento di svolgere un ruolo propositivo riguardo all'individuazione delle coperture necessarie ad apportare modifiche alla manovra senza alterarne i saldi. Dopo aver rilevato quale elemento negativo l'eccessivo ammontare della spesa per interessi passivi, richiamando i contenuti del disegno di legge di stabilità, esprime un giudizio favorevole in ordine alla proroga dei benefici fiscali per ristrutturazioni edilizie, interventi per l'efficienza energetica e acquisto di mobili, nonché a proposito delle disposizioni concernenti l'aiuto alla crescita economica. Si sofferma poi sulle previsioni volte alla riduzione del cuneo fiscale, i cui effetti riguarderanno in particolar modo le fasce di reddito più basse, con vantaggi comunque modesti e pertanto auspicabilmente da attribuire in un'unica soluzione.

Dopo aver rilevato con favore l'introduzione della facoltà di rivalutazione dei beni d'impresa, strumentali e non, giudica negativamente le misure concernenti il blocco della liquidazione delle pensioni e il maggior prelievo sui trattamenti pensionistici più elevati, che contrastano con l'orientamento della Corte costituzionale e risultano comunque lesivi dei diritti acquisiti dagli individui sulla base di norme certe, risultando piuttosto preferibile un aumento del prelievo sui redditi maggiori.

Il senatore VACCIANO (*M5S*), richiamando quanto previsto dall'articolo 6, comma 15, del disegno di legge n. 1120, esprime preoccupazione riguardo alla rivalutazione delle immobilizzazioni finanziarie con particolare riferimento alle quote azionarie della Banca d'Italia possedute da istituti di credito privati e altri soggetti finanziari. Osserva in particolare che il trasferimento di dette quote, previsto dalla legge n. 262 del 2005 e mai attuato, rischia di comportare oneri rilevanti per le casse pubbliche e non ancora quantificati.

Il presidente Mauro Maria MARINO riconosce l'opportunità di un'attenta valutazione della questione.

La senatrice RICCHIUTI (*PD*) domanda ragguagli in relazione alla prevista autorizzazione di spesa per gli anni dal 2014 al 2019 finalizzata alla riforma del catasto, ponendo in evidenza che tale previsione dovrebbe postulare la sussistenza di un compiuto progetto di intervento e quindi consentirne una complessiva verifica.

Il presidente Mauro Maria MARINO osserva che il tema richiamato dalla senatrice Ricchiuti rimanda alle acquisizioni derivanti dalla recente indagine conoscitiva sulla tassazione degli immobili e che la previsione citata appare peraltro finalizzata a garantire con certezza e in modo stabile la copertura dell'intervento.

La senatrice BELLOT (*LN-Aut*) ritiene che la manovra di finanza pubblica in esame consti di un insieme di interventi eterogenei di modesta entità, i cui effetti appaiono destinati a risultare nel complesso neutrali. Giudica insufficiente la riduzione del cuneo fiscale, di fatto già vanificata dall'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA. Osserva quindi la scarsa rilevanza degli interventi rivolti agli enti locali, mentre eccessivi sono i tempi previsti per la riforma del catasto. Lamenta infine la scelta di non procedere a più consistenti riduzioni della spesa pubblica complessiva, rilevando che a tale operazione sarebbe funzionale l'adozione del sistema dei costi *standard*.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) esprime rammarico in relazione all'inadeguatezza delle risposte alla richiesta di maggiore equità proveniente dal settore agricolo in relazione alla tassazione dei beni

immobili. Specifica quindi che le sperequazioni riguardano il trattamento dei terreni utilizzati per la produzione agricola rispetto a quelli che danno luogo alla fruizione di rendite, le diverse collocazioni altimetriche e i beni strumentali. Auspica pertanto un dibattito approfondito per la risoluzione di tali criticità.

Il senatore FORNARO (*PD*) interviene in relazione alle disposizioni di riforma dell'imposizione immobiliare, rilevando in particolare come, per quanto riguarda la tassa servizi indivisibili (TASI), manchi la previsione di un sistema di detrazioni, a differenza di quanto avvenuto per i regimi dell'ICI e dell'IMU. In tal modo, vi è il rischio di un'eccessiva compressione degli effetti redistributivi e del verificarsi di troppo accentuate differenze nell'applicazione del tributo nei diversi comuni. Anche in considerazione delle distorsioni determinate dall'inadeguatezza del sistema catastale, stima che la necessaria progressività dell'imposizione debba essere garantita da un più compiuto quadro legislativo, il quale non dovrebbe prescindere dalla previsione dell'esenzione dalla TASI secondo gli stessi criteri vigenti per l'esenzione dall'IMU.

Interviene quindi la senatrice PEZZOPANE (*PD*) , la quale apprezza l'accento posto nei precedenti interventi sull'analisi degli effetti dell'imposizione immobiliare, condividendo pienamente l'obiettivo di varare una legislazione per il 2014 che superi le sovrapposizioni e le incertezze maturate negli ultimi due anni.

Per quanto riguarda la finanza locale ritiene doveroso registrare la valutazione positiva degli enti locali rispetto alla formulazione della proposta governativa. Rimarca infine con rammarico la insufficienza delle risorse stanziate per realizzare i progetti di ricostruzione degli edifici nella città di l'Aquila colpita dal terremoto del 2009.

A giudizio del senatore MOLINARI (*M5S*) gli aspetti non condivisibili della legge di stabilità prevalgono certamente sulle limitate azioni positive. La manovra complessivamente non aggredisce e non affronta le vere questioni che hanno messo in ginocchio l'economia del Paese e mostra incertezze anche in quei settori nei quali non ci sono grandi differenziazioni di indirizzo politico. A titolo esemplificativo cita la riforma del catasto, rispetto alla quale si registra una sostanziale unanimità di obiettivi e di mezzi, motivata dalla consapevolezza che si tratta di un intervento assolutamente urgente e necessario per ridare equità alla imposizione immobiliare: tale riforma tuttavia non è affatto a costo zero, poiché dal 2014 si prevede uno stanziamento considerevole fino al 2019 a favore dell'Agenzia delle entrate. Analoga osservazione può essere compiuta sotto la voce *spending review*: da un lato, il meccanismo di revisione è da tutti condiviso, e tuttavia il Governo prevede una spesa di 4 milioni a partire dal 2014 per organizzare la revisione stessa. Circa le innovazioni al regime impositivo degli immobili sottolinea le problematicità e le difficoltà addossate ai Comuni per l'attuazione di tale regime innovativo.

Interviene quindi il senatore MOSCARDELLI (*PD*) il quale, attesa la ristrettezza delle risorse disponibili, chiede al sottosegretario di chiarire l'orientamento e la valutazione del Governo su due specifiche misure: da un lato, ridurre l'enorme volume di imposte non riscosse da Equitalia e l'emersione di liquidità detenute e non investite da soggetti privati. Da ultimo, chiede di chiarire come mai si è preferito elevare l'imposto di bollo rispetto a un incremento dell'aliquota sulle tassazioni finanziarie.

Interviene in replica il sottosegretario BARETTA, il quale sottolinea il valore programmatico dell'obiettivo di modificare la legge di stabilità a saldi invariati. Non si tratta di un mero richiamo a vincoli procedurali, ma di un'opzione politica in base alla quale il Governo, disponibile a valutare le modifiche al testo, ne vincola la praticabilità ad una preventiva valutazione della qualità e quantità

delle risorse sostitutive o aggiuntive al fine di adottare le modificazioni proposte. Il corollario tra l'altro di tale impostazione è costituito dalla necessaria differenziazione tra interventi strutturali e interventi *una tantum*, essendo consapevolezza comune, ma non certo diffusa, che le risorse a carattere *una tantum* non possono essere utilizzate per coprire oneri permanenti. Tale puntualizzazione vale sia per i ventilati interventi riguardo alle quote della Banca d'Italia che ad altre misure i cui effetti finanziari per il bilancio dello Stato si esauriscono in un solo esercizio. Viceversa, ritiene essenziale sottolineare la necessità di un approccio pluriennale, in grado di prefigurare un programma di interventi articolato come minimo nel triennio. L'oratore cita a tale proposito il programma di dismissione dei beni immobili che, nella proposta governativa, sconta un criterio prudenziale e di cautela, ma non impedisce un'analisi più approfondita delle effettive potenzialità del processo di dismissione in condizioni di mercato evolutive. Allo stesso modo la riforma del catasto non può essere realizzata in tempi ravvicinati ma, grazie all'approvazione della delega, si realizzerà un impianto normativo tale da superare le maggiori distorsioni.

In merito alle osservazioni sul patto di stabilità e, più in generale sulla spesa pubblica, il sottosegretario rivendica l'appropriatezza di un percorso fondato sulla revisione della spesa, sulla selezione delle riduzioni, sulla determinazione dei fabbisogni e dei costi *standard*. Per quanto concerne invece la materia della tassazione immobiliare, dopo aver condiviso le proposte relative agli immobili agricoli non ritiene fondate le critiche sull'impostazione della tariffa per i servizi indivisibili: si tratta infatti di una nuova imposta, esclusivamente di competenza degli enti locali, con un'aliquota massima applicabile minore dell'aliquota IMU, il cui impianto non prevede, a suo giudizio legittimamente, detrazioni ed esenzioni stabilite per legge, ma devolute alla determinazione dei singoli enti locali. In altri termini, il Governo intende, da un lato, coprire integralmente le minori entrate derivanti dalla eliminazione dell'imposta municipale sull'abitazione principale (alla cui determinazione contribuiscono anche le detrazioni vigenti) e, dall'altro, mettere a disposizione degli enti locali un miliardo di euro al fine di tener conto del minore introito. Ovviamente è rimessa alla decisione dei singoli enti locali utilizzare la forcella prevista per l'aliquota, avendo peraltro definito *ex ante* per il 2014 il valore dell'aliquota massima.

Conclude rimarcando l'esigenza di tenere fermo l'obiettivo di distinguere nel dibattito la natura di imposta comunale da quella di imposta erariale.

Il senatore FORNARO (*PD*) interloquisce esprimendo la preoccupazione che l'assenza di una detrazione minima per i soggetti incisi dalla TASI ne metta in evidenza il carattere non progressivo e ne attenui le caratteristiche redistributive.

il sottosegretario BARETTA ribadisce che la TASI è un'imposta a carattere completamente diverso rispetto alle precedenti imposte sugli immobili e che peraltro spetta ai Comuni valutare l'eventuale ridisegno della curva impositiva.

I relatori CARRARO (*PdL*) e Gianluca ROSSI (*PD*) rinunciano a svolgere il proprio intervento di replica.

Il presidente Mauro Maria MARINO dichiara conclusa la discussione generale congiunta e rinvia il seguito dell'esame.

CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, mercoledì 30 ottobre, alle ore 9,15 e alle ore 16, per il seguito dell'esame dei documenti di bilancio.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1120

G/1120/1/6
BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO
La 6a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle Stato (legge di stabilita 2014),
premesso che:
l'Irap, l'imposta regionale sulle attività produttive, è stata istituita nell'ambito della riforma della finanza locale con il decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, ed entrata in vigore nel 1998 andando a sostituire una serie di altre imposte vigenti;
l'imposta, andando a colpire il reddito al lordo del costo del personale, grava in particolar modo su imprese ad alta intensità di manodopera riducendone la redditività; tuttavia l'Irap svolge la sua funzione sociale finanziando il 40 per cento della spesa sanitaria italiana;
in presenza di una perdita di esercizio, l'imposta rischia di aggravare ulteriormente le condizioni economiche delle imprese e di rallentare la ripresa;
l'Irap ha inciso in maniera più pesante sulle imprese di più piccole dimensioni che, in larga misura, erano esonerate dal pagamento del principale tributo che l'imposta regionale sulle attività produttive e andata a sostituire, ovvero l'Ilor;
proprio nell'ottica delia riduzione delia pressione fiscale, volta alla ripresa economica del Paese, appare prioritario intervenire sull'Irap relativa alla componente lavoro applicata alle imprese di più piccole dimensioni;
in una fase congiunturale come quella cui stiamo vivendo, sarebbe auspicabile intervenire in tale ambito almeno con un innalzamento della deduzione forfettaria dell'Irap,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di provvedere quanta prima ad adottare iniziative normative volte ad innalzare il tetto di deduzione forfetaria dell'Irap applicabile alle imprese di più piccole dimensioni.

G/1120/2/6
BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO
La 6a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle Stato (legge di stabilità 2014),
premesso che:
ai sensi dell'articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, la soglia di reddito al di sotto della quale i familiari si considerano a carico e pari a 2.840,50;

considerato che l'attuale soglia, in vigore dal 31 maggio 1995, appare oramai eccessivamente esigua, non tenendo conto della diminuzione dei redditi a disposizione delle famiglie e dell'aumento del costo della vita verificatosi negli ultimi anni;

considerata la necessità di porre in essere ogni utile misura, anche di natura fiscale, per dare un fattivo contributo al benessere ed al sostegno della famiglia;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di elevare, la soglia di reddito al di sotto della quale i familiari sono considerati a carico, prevedendone altresì la periodica rivalutazione.

ORDINI DEL GIORNO E EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1121

G/1121/1/6/Tab.1

BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

La 6a Commissione permanente,

in sede di esame dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (Tabella n. 1),

premesso che:

lo stato di previsione dell'entrata per il 2014 (Tabella n. 1), evidenzia che le entrate finali previste per il 2014 dovrebbero registrare un aumento complessivo di 2.839 milioni di euro rispetto al 2013, determinato, al netto dei rimborsi Iva, da un incremento delle entrate tributarie (9.398 milioni di euro), frutto della ripresa economica e delle misure adottate con i provvedimenti adottati dal governo da inizio legislatura, parzialmente compensato da una diminuzione delle entrate extratributarie (? 5.977 milioni di euro) e delle entrate derivanti da alienazioni e ammortamento di beni patrimoniali (? 582 milioni di euro);

rispetto al data assestato 2013, gran parte delle voci relative all'entrate tributarie, sana in netta crescita. In particolare: il gettito IRPEF e previsto in aumento delia 0,77 per cento (pari a 1.216 miliardi di euro), mentre il gettito Ires in aumento del 5,2 per cento (pari a circa 2.493 miliardi di euro). Le imposte sostitutive sana previste in aumento del 9,1 per cento (circa 833 milioni di euro), mentre per l'IVA vengono indicati maggiori introiti per 4.929 miliardi di euro (+ 5 per cento),

considerato che,

sull'andamento delle entrate incide in misura considerevole l'andamento della domanda interna e in particolare l'andamento dei consumi delle famiglie;

l'Istat ha recentemente rilevato che i redditi a disposizione delle famiglie italiane si sana notevolmente ridotti in conseguenza del lungo periodo di crisi, in particolare nelle aree territoriali del meridione, così come il livello del risparmio, can conseguenti effetti negativi sulla loro propensione al consumo;

la ripresa dei consumi delle famiglie dipende in larga misura da una maggiore disponibilità di reddito e da una riduzione del carico fiscale dell'onere fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito da lavoro dipendente media-basso e dei pensionati,

impegna il Governo:

a destinare quota parte delle maggiori entrate previste per il triennio 2014-2016 alle politiche per la famiglia e in particolare all'adozione di interventi finalizzati alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito da lavoro dipendente medio-basso e dei pensionati, nonché a promuovere un adeguamento dell'attuale soglia di reddito prevista perché il famigliare sia considerato fiscalmente a carico.

G/1121/1/6/Tab.2

BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

La 6a Commissione permanente,

in sede di esame dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (Tabella n. 2),

premesso che:

lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2014 (Tabella n. 2), evidenzia che le entrate finali previste per il 2014 dovrebbero registrare un aumento complessivo di 2.839 milioni di euro rispetto al 2013, determinato, al netto dei rimborsi Iva, da un incremento delle entrate tributarie (9.398 milioni di euro), frutto della ripresa economica e delle misure adottate con i provvedimenti adottati dal governo da inizio legislatura, parzialmente compensato da una diminuzione delle entrate extratributarie (? 5.977 milioni di euro) e delle entrate derivanti da alienazioni e ammortamento di beni patrimoniali (? 582 milioni di euro);

rispetto al dato assestato 2013, gran parte delle voci relative all'entrate tributarie, sono in netta crescita. In particolare: il gettito IRPEF e previsto in aumento dello 0,77 per cento (pari a 1.216 miliardi di euro), mentre il gettito Ires in aumento del 5,2 per cento (pari a circa 2.493 miliardi di euro). Le imposte sostitutive sono previste in aumento del 9,1 per cento (circa 833 milioni di euro), mentre per l'IVA vengono indicati maggiori introiti per 4.929 miliardi di euro (+ 5 per cento),

considerato che,

sull'andamento delle entrate incide in misura considerevole l'evasione e l'elusione fiscale, come dimostrano i più recenti dati sul recupero dell'evasione resi noti dall'Agenzia delle entrate e dal Corpo della Guardia di finanza. L'evasione fiscale e un fenomeno di dimensioni rilevanti che produce una perdita di risorse superiore a 100 miliardi di euro l'anno. Secondo rilevazioni dell'Istat, il valore del sommerso economico e compreso tra il 16,3 per cento e il 17,5 per cento del prodotto interno lordo, ovvero tra 255 e 275 miliardi di euro annui), costituendo di per se un ostacolo non solo agli interventi di riforma fiscale e di riduzione della pressione fiscale, ma anche al corretto sviluppo dei mercati e alla equa distribuzione del carico fiscale tra le diverse categorie di contribuenti;

al conseguimento dell'obiettivo di più equa distribuzione dell'onere fiscale fra i contribuenti possono contribuire azioni più incisive di contrasto all'evasione, all'elusione fiscale e al recupero della base imponibile,

impegna il Governo:

a destinare quota parte delle maggiori entrate previste per il triennio 2014-2016 al potenziamento dei mezzi, delle strutture, e ove necessario del personale, a disposizione della Guardia di finanza e delle Agenzie fiscali, nella corrente annualità e nelle prossime, indispensabili per assolvere la loro delicata missione di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale;

a riconoscere produttività e merito a tutto il personale della Guardia di finanza e delle Agenzie fiscali e a dare corso ai necessari programmi di potenziamento e di efficienza operativa degli organici in funzione di una più efficace azione di contrasto ai fenomeni di evasione fiscale e all'economia sommersa.

2.Tab.2.1.6

BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* Politiche economico-finanziarie e di bilancio, *programma* 1.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali, *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 15.000.000;

CS: + 15.000.000.

2015:

CP: + 15.000.000;

CS: + 15.000.000.

2016:

CP: + 15.000.000;

CS: + 15.000.000.

Conseguentemente alla medesima tabella 2, missione Servizi istituzionali e generali delle

amministrazioni pubbliche, *programma* 24.4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche, *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
CP: ? 15.000.000;
CS: ? 15.000.000.
2015:
CP: ? 15.000.000;
CS: ? 15.000.000.
2016:
CP: ? 15.000.000;
CS: ? 15.000.000.

2.Tab.2.2.6

BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* Politiche economico-finanziarie e di bilancio, *programma* 1.4 Regolamentazione e vigilanza sui settore finanziario, *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.
2015:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.
2016:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella 2, missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, *programma* 24.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
CP: ? 10.000.000;
CS: ? 10.000.000.
2015:
CP: ? 10.000.000;
CS: ? 10.000.000.
2016:
CP: ? 10.000.000;
CS: ? 10.000.000.

2.Tab.2.3.6

BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* Politiche economico-finanziarie e di bilancio, *programma* 1.5 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte, *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
CP: + 15.000.000;
CS: + 15.000.000.
2015:
CP: + 15.000.000;
CS: + 15.000.000.
2016:
CP: + 15.000.000;

CS: + 15.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella 2, missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, *programma* 24.4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche, *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: ? 15.000.000;

CS: ? 15.000.000.

2015:

CP: ? 15.000.000;

CS: ? 15.000.000.

2016:

CP: ? 15.000.000;

CS: ? 15.000.000.

1.4.2.6.5. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 45 (ant.) del 30/10/2013

collegamento al documento su www.senato.it

FINANZE E TESORO (6ª)

MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 2013
45ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1121) ***Bilancio di previsione dello Stato per l?anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016***

- **(Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 *(limitatamente alle parti di competenza)*
- **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(1120) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)***

(Rapporti alla 5a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà alla trattazione degli ordini del giorno e degli emendamenti presentati.

Il senatore FORNARO (*PD*) illustra l'ordine del giorno G/1121/1/6/Tab.1, finalizzato a impegnare il Governo ad adottare misure idonee ad alleviare fiscalmente il diffuso disagio economico delle famiglie.

Il senatore MOLINARI (*M5S*) chiede a nome di tutti i componenti del proprio Gruppo di sottoscrivere l'ordine del giorno G/1121/1/6/Tab.1.

Il senatore FORNARO (*PD*) acconsente.

Il parere dei relatori è favorevole sull'ordine del giorno G/1121/1/6/Tab.1, il quale è accolto dal rappresentante del Governo.

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che si procederà all'esame degli ordini del giorno riferiti al disegno di legge n. 1120, per le parti di competenza delle entrate.

Il senatore FORNARO (*PD*) illustra quindi l'ordine del giorno G/1120/1/6, recante l'impegno all'innalzamento del tetto di deduzione forfetaria dell'IRAP applicabile alle imprese più piccole.

Illustra inoltre l'ordine del giorno G/1120/2/6, motivato dall'esigenza di rivedere la soglia di reddito sotto la quale i familiari sono considerati a carico, in ragione delle difficoltà attualmente vissute da numerose famiglie e dell'inadeguatezza della soglia stessa.

Il senatore VACCIANO (*M5S*) chiede a nome di tutti i componenti del proprio Gruppo di sottoscrivere gli ordini del giorno appena illustrati.

Il senatore FORNARO (*PD*) acconsente.

I relatori Gianluca ROSSI (*PD*) e CARRARO (*PdL*) esprimono parere favorevole sugli ordini del giorno G/1120/1/6 e G/1120/2/6, che vengono accolti dal vice ministro CASERO.

Il senatore FORNARO (*PD*) illustra l'ordine del giorno G/1121/2/6/Tab.2.

Il relatore CARRARO (*PdL*), intervenendo sull'ordine del giorno G/1121/1/6/Tab.2, ritiene che, fatte salve le sue apprezzabili finalità, sia preferibile una formulazione meno dettagliata del dispositivo.

Il vice ministro CASERO condivide in particolar modo il richiamo al potenziamento strutturale degli enti preposti al contrasto di evasione ed elusione fiscale, mentre esprime riserve in ordine alla menzione delle maggiori entrate previste per il triennio 2014-2016 quale copertura, in quanto eccessivamente vincolante.

Il senatore FORNARO (*PD*) ipotizza di riformulare l'ordine del giorno sopprimendo il secondo capoverso del dispositivo insieme al riferimento alle entrate previste per il triennio 2014-2016, mantenendo tuttavia l'impegno al riconoscimento di premi produttività e merito al personale della Guardia di finanza e delle agenzie fiscali.

Il senatore CASSANO (*PdL*) considera incongruo impegnare il Governo ad un riconoscimento di incentivi al personale di determinati corpi ed enti, sottolineando il rischio di determinare ingiustificate

sperequazioni rispetto al trattamento del personale delle altre forze di polizia e amministrazioni pubbliche.

Il senatore SCIASCIA (*PdL*) suggerisce di modificare l'ordine del giorno adoperando un più generico riferimento agli organi deputati all'accertamento.

La senatrice BELLOT (*LN-Aut*) giudica ingiustificato il riferimento a riconoscimenti di natura economica, peraltro già previsti, in quanto incompatibili con la crisi economica del Paese.

Il senatore VACCIANO (*M5S*) condivide le perplessità manifestate e fa presente come la valutazione del merito si presti a critiche a causa della sua opacità.

Il senatore PEPE (*M5S*) osserva che l'entità degli incentivi e dei premi riconosciuti al personale dovrebbe essere particolarmente elevata, allo scopo di risultare efficace in considerazione dell'ingente quantità di risorse che la criminalità organizzata è in grado di destinare per corrompere il personale addetto ai controlli.

Il senatore FORNARO (*PD*) riformula quindi l'ordine del giorno G/1121/1/6/Tab.2, sopprimendo il secondo capoverso del dispositivo e modificando il primo capoverso nel senso di impegnare il Governo a destinare risorse adeguate al potenziamento della lotta a evasione ed elusione fiscale.

Sull'ordine del giorno G/1121/1/6/Tab.2 (testo 2) - pubblicato in allegato al resoconto - il parere dei relatori è favorevole. L'ordine del giorno è quindi accolto dal vice ministro CASERO.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti alla Tabella n. 2.

Il senatore FORNARO (*PD*) illustra gli emendamenti 2.Tab.2.1.6, 2.Tab.2.2.6 e 2.Tab.2.3.6, finalizzati alla riduzione di risorse destinate a servizi generali, formativi e approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche, a beneficio dei programmi concernenti la prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali, la regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario, nonché le regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte.

Il senatore MOLINARI (*M5S*) esprime l'orientamento favorevole della propria parte politica rispetto agli emendamenti illustrati. Manifesta inoltre perplessità rispetto al dispositivo dell'ordine del giorno G/1121/1/6/Tab.2, che considera condivisibile ma eccessivamente generico.

Il relatore Gianluca ROSSI (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 2.Tab.2.1.6, rispetto al quale il relatore CARRARO riterrebbe auspicabile disporre di specifici elementi informativi da parte del Governo.

Il vice ministro CASERO si rimette alla Commissione per tutti gli emendamenti presentati.

Il relatore CARRARO (*PdL*), sottolineando che le informazioni non consentono una adeguata valutazione degli emendamenti proposti, formula parere favorevole.

Il parere dei relatori sugli emendamenti 2.Tab.2.2.6 e 2.Tab.2.3.6 è favorevole.

Il relatore Gianluca ROSSI (*PD*) conviene.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione accoglie l'emendamento 2.Tab.2.1.6.

In esito a successive e distinte votazioni risultano approvati gli emendamenti 2.Tab.2.2.6 e 2.Tab.2.3.6.

Il presidente Mauro Maria MARINO dà conto degli effetti e degli esiti procedurali degli ordini del giorno accolti e degli emendamenti approvati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1121

G/1121/1/6/Tab.2 (Testo 2)
BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO
La 6a Commissione permanente,
in sede di esame dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (Tabella n. 2),
premesso che:
lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2014 (Tabella n. 2), evidenzia che le entrate finali previste per il 2014 dovrebbero registrare un aumento complessivo di 2.839 milioni di euro rispetto al 2013, determinato, al netto dei rimborsi Iva, da un incremento delle entrate tributarie (9.398 milioni di euro), frutto della ripresa economica e delle misure adottate con i provvedimenti adottati dal governo da inizio legislatura, parzialmente compensato da una diminuzione delle entrate extratributarie (? 5.977 milioni di euro) e delle entrate derivanti da alienazioni e ammortamento di beni patrimoniali (? 582 milioni di euro);
rispetto al dato assestato 2013, gran parte delle voci relative all'entrate tributarie, sono in netta crescita. In particolare: il gettito IRPEF e previsto in aumento dello 0,77 per cento (pari a 1.216 miliardi di euro), mentre il gettito Ires in aumento del 5,2 per cento (pari a circa 2.493 miliardi di euro). Le imposte sostitutive sono previste in aumento del 9,1 per cento (circa 833 milioni di euro), mentre per l'IVA vengono indicati maggiori introiti per 4.929 miliardi di euro (+ 5 per cento),
considerato che,
sull'andamento delle entrate incide in misura considerevole l'evasione e l'elusione fiscale, come dimostrano i più recenti dati sul recupero dell'evasione resi noti dall'Agenzia delle entrate e dal Corpo della Guardia di finanza. L'evasione fiscale è un fenomeno di dimensioni rilevanti che produce una perdita di risorse superiore a 100 miliardi di euro l'anno. Secondo rilevazioni dell'Istat, il valore del sommerso economico e compreso tra il 16,3 per cento e il 17,5 per cento del prodotto interno lordo, ovvero tra 255 e 275 miliardi di euro annui), costituendo di per se un ostacolo non solo agli interventi di riforma fiscale e di riduzione della pressione fiscale, ma anche al corretto sviluppo dei mercati e alla equa distribuzione del carico fiscale tra le diverse categorie di contribuenti;
al conseguimento dell'obiettivo di più equa distribuzione dell'onere fiscale fra i contribuenti possono contribuire azioni più incisive di contrasto all'evasione, all'elusione fiscale e al recupero della base imponibile,
impegna il Governo:

a destinare risorse adeguate al potenziamento dei mezzi, delle strutture, e ove necessario del personale, a disposizione della Guardia di finanza e delle Agenzie fiscali, nella corrente annualità e nelle prossime, indispensabili per assolvere la loro delicata missione di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale.

1.4.2.6.6. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 46 (pom.) del 30/10/2013

collegamento al documento su www.senato.it

FINANZE E TESORO (6ª)

MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 2013
46ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1121) ***Bilancio di previsione dello Stato per l?anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016***

- **(Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 *(limitatamente alle parti di competenza)*
- **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(1120) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)***

(Rapporti alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Rapporto favorevole con osservazioni sulla Tabella 1 e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità. Rapporto favorevole con osservazioni sulla Tabella 2 e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore sulla Tabella 1 e sulle corrispondenti parti del disegno di legge di stabilità, senatore

CARRARO (*PdL*), presenta e illustra uno schema di rapporto favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, mettendo in particolare rilievo gli aspetti connessi all'applicazione degli interventi di riduzione del cuneo fiscale, all'allineamento del regime fiscale delle perdite sui crediti delle banche agli altri ordinamenti europei, alle forme pattizie riguardanti le associazioni di categoria per quanto riguarda i fondi di garanzia per mutui e credito alla piccola e media impresa. Fa riferimento poi alla rimodulazione del sistema impositivo riguardante il settore immobiliare, ponendo in evidenza l'opportunità tra l'altro di una complessiva semplificazione della materia e di una riconsiderazione, nel senso dell'equità, dell'imposizione sui terreni agricoli e sui fabbricati rurali.

Il senatore VACCIANO (*M5S*) presenta e illustra uno schema di rapporto contrario sulla Tabella 1 e sulle corrispondenti parti del disegno di legge n. 1120, alternativo a quello proposto dal relatore, pubblicato in allegato. Sottopone all'attenzione della Commissione alcune osservazioni critiche riguardanti specificamente il disegno di legge di stabilità, soffermandosi innanzitutto sull'articolo 6. Rileva pertanto l'esiguità economica dei benefici connessi agli interventi sul cuneo fiscale ed esprime timori circa l'applicazione delle previsioni in materia di rivalutazione delle quote detenute dalle banche in Banca d'Italia, che rischiano di dare surrettiziamente luogo a onerosi aiuti pubblici al sistema bancario, il quale tra l'altro non può auspicabilmente essere l'unico beneficiario della rimodulazione del regime fiscale delle perdite sul credito. Prosegue esprimendo critiche riguardo al tetto di 400 milioni per le quote destinate ai singoli beneficiari del 5 per mille e alle previsioni di spesa, parecchio dilatate nel tempo, per la riforma del catasto. Manifesta inoltre perplessità relativamente alle modalità di valorizzazione del patrimonio pubblico e alla soppressione del fondo per l'esenzione dal pagamento dell'IRAP. Dopo aver criticato la scelta di destinare risorse al monitoraggio e alla revisione della spesa pubblica, lamenta la sussistenza di margini di deroga eccessivamente ampi posti nel quadro del generale divieto per Regioni ed enti locali di stipulare contratti di finanza derivata. Ulteriori preoccupazioni destano a suo avviso la prevista riduzione delle agevolazioni IRPEF e, con riferimento ai dubbi sulla legittimità costituzionale, la previsione del contributo di solidarietà sui redditi più elevati. In riferimento al nuovo sistema di tassazione immobiliare incentrato sulla TRISE lamenta la possibilità di un complessivo aggravio a danno dei contribuenti.

Conclude rimarcando che le osservazioni critiche motivano la proposta di esprimere un parere contrario.

Il relatore CARRARO (*PdL*) accoglie una proposta di riformulazione del proprio schema di rapporto avanzata dal senatore FORNARO (*PD*), nella parte concernente il nuovo regime di tassazione sugli immobili.

Il presidente Mauro Maria MARINO pone in votazione lo schema di rapporto del relatore.

Per dichiarazione di voto contrario interviene la senatrice BELLOT (*LN-Aut*), rilevando la presenza di significativi aspetti di iniquità, nonché di insufficienza delle soluzioni proposte in materia di cuneo fiscale. Dopo aver paventato l'aumento del peso fiscale gravante sulle abitazioni, stigmatizza l'assenza di scelte volte a un effettivo rilancio dell'economia e l'inopportunità dei tagli ai trasferimenti alle Regioni per le politiche sociali e dei trasporti.

Previa verifica della presenza del numero legale la Commissione approva lo schema di rapporto del relatore Carraro, così come modificato. La votazione dello schema di rapporto illustrato dal senatore Vacciano è pertanto preclusa.

Ha quindi la parola il relatore Gianluca ROSSI (*PD*), il quale presenta e illustra uno schema di rapporto favorevole con osservazioni sulla Tabella 2 e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di

stabilità, allegato al resoconto, facendo in primo luogo presente come il testo proposto ponga in evidenza i contenuti oggetto degli emendamenti accolti dalla Commissione nell'odierna seduta antimeridiana. Richiama quindi l'attenzione sui temi principali cui è informato lo schema, consistenti nel razionamento del credito connesso ai requisiti sulla patrimonializzazione bancaria derivanti da Basilea 3 e nella necessaria ottimizzazione della filiera dei confidi, vista come elemento essenziale del sostegno alle piccole imprese.

Lo schema di rapporto presentato dal relatore Gianluca ROSSI (*PD*), posto in votazione, è quindi approvato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In relazione allo svolgimento dell'esame del disegno di legge n. 1058 (delega fiscale) ha luogo un dibattito, con interventi del presidente Mauro Maria MARINO e del senatore Gianluca ROSSI (*PD*), al termine del quale viene ribadita l'opportunità di prevedere la deroga di cui all'articolo 126, comma 12, del Regolamento per proseguire l'esame nel corso della sessione di bilancio.

La Commissione conviene quindi sulla proposta del PRESIDENTE di posticipare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, ponendolo alle ore 14 del prossimo 13 novembre.

Il PRESIDENTE avverte inoltre che il giorno 13 novembre, alle ore 15, si svolgerà l'audizione in sede di Ufficio di Presidenza allargato, in teleconferenza, della relatrice presso il Parlamento europeo sull'atto comunitario n. COM (2013) 520 definitivo, onorevole Ferreira, già all'ordine del giorno della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,40.

SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAL RELATORE SULLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA PER L'ANNO FINANZIARIO 2014 E PER IL TRIENNIO 2014-2016 (DISEGNO DI LEGGE N. 1121 - TABELLA 1) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1120

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato lo stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario

2014 e per il triennio 2014-2016 (Tabella 1) e le parti di competenza del disegno di legge di stabilità, considerato
che il disegno di legge di stabilità reca all'articolo 6 misure fiscali per il lavoro e le imprese, nel presupposto condivisibile che la leva fiscale, nel rispetto dei saldi programmati, sia uno strumento essenziale per attivare interventi a sostegno sia della domanda interna che dell'incremento dell'offerta riducendo il prelievo sui redditi da lavoro,
che la proroga del regime di fiscale agevolativo per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico prosegue opportunamente sulla strada di incentivare determinate spese nel settore edilizio con attenzione al risparmio energetico dando peraltro impulso al settore delle costruzioni;
che la riduzione del prelievo sui redditi di lavoro e sugli oneri delle imprese, pur andando nella direzione condivisibile, presenta ancora margini di miglioramento in termini di maggiori risorse e maggiore incisività delle riduzioni stesse;
che le disposizioni recate dal titolo VI "Riforma della tassazione immobiliare" propongono un completo superamento della tassazione sulla prima casa di abitazione e su immobili omologabili a tale tipologia, introducendo altresì una tassa sui servizi indivisibili resi dagli enti locali;

formula un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni:

l'incremento delle detrazioni di imposta per i redditi da lavoro dipendente non appare apprezzabile, ma va nella giusta direzione: per non disperderne il valore sotto il profilo dell'incremento apprezzabile della liquidità disponibile per i contribuenti la Commissione sollecita un'esplicita indicazione circa la erogazione in un'unica soluzione delle maggiori somme detraibili;
la Commissione ritiene opportuno avere allineato il regime fiscale delle perdite su crediti delle banche ai regimi prevalenti negli altri ordinamenti europei, ma suggerisce di intervenire, anche attraverso forme pattizie con le associazioni di categoria, che le maggiori risorse a disposizione degli istituti di credito siano indirizzate a incrementare il volume complessivo degli impieghi, con particolare riferimento ai mutui edilizi e al finanziamento di progetti industriali e commerciali.
Per quanto concerne la tassazione immobiliare la Commissione ribadisce che le ragioni di equità e ragionevolezza che hanno determinato gli interventi nel corso del 2013 sono ancora valide anche per la revisione proposta dal Governo a partire dall'anno prossimo; che la proposta realizza il principio - già richiamato nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla tassazione immobiliare - che "la tassazione relativa agli immobili, sia di natura patrimoniale che riferita ai servizi, sia di esclusiva competenza degli enti locali"; la Commissione ribadisce inoltre che il regime previsto dal 2014 per quanto riguarda la prima casa e gli immobili ad essa assimilati, sia improntata a "principi di equità, sostenibilità dell'imposta e di ragionevolezza"; che rimane fermo l'obiettivo di realizzare una revisione dell'imposizione che garantisca un gettito complessivo non superiore a quello dell'anno precedente.
Si rileva peraltro che il nuovo regime, caratterizzato dalla compresenza di diversi tributi - IMU e TRISE, differenziata a sua volta nella componente per oneri indivisibili e servizio di raccolta dei rifiuti - non realizza nell'immediato quel principio di semplificazione e riduzione degli oneri di adempimento che è stato invocato quale obiettivo prioritario: tale osservazione riguarda sia i contribuenti che gli enti locali chiamati a dare attuazione alle nuove disposizioni.
Per quanto riguarda la TASI, tenendo conto delle disposizioni recate dall'articolo 21, e in particolare che la base imponibile della stessa è quella vigente per l'IMU, e considerando che la tassa opera per il primo anno come una tassa che copre gli oneri dell'IMU prima casa (utilizzando anche l'erogazione di trasferimenti statali) la Commissione sollecita una modifica volta a prevedere per il primo anno l'introduzione di detrazioni di imposta per delineare una curva impositiva maggiormente rispettosa del principio di progressività.
Sempre in tema di tassazione immobiliare, la Commissione ribadisce il convincimento dell'urgenza di misure di riequilibrio del prelievo patrimoniale sui terreni agricoli e sui fabbricati strumentali all'attività agricola.

RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA PER L'ANNO FINANZIARIO 2014 E PER IL TRIENNIO 2014-2016 (DISEGNO DI LEGGE N. 1121 - TABELLA 1) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1120

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato lo stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (Tabella 1) e le parti di competenza del disegno di legge di stabilità, considerato
che il disegno di legge di stabilità reca all'articolo 6 misure fiscali per il lavoro e le imprese, nel presupposto condivisibile che la leva fiscale, nel rispetto dei saldi programmati, sia uno strumento essenziale per attivare interventi a sostegno sia della domanda interna che dell'incremento dell'offerta riducendo il prelievo sui redditi da lavoro,
che la proroga del regime di fiscale agevolativo per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico prosegue opportunamente sulla strada di incentivare determinate spese nel settore edilizio con attenzione al risparmio energetico dando peraltro impulso al settore delle costruzioni;
che la riduzione del prelievo sui redditi di lavoro e sugli oneri delle imprese, pur andando nella direzione condivisibile, presenta ancora margini di miglioramento in termini di maggiori risorse e maggiore incisività delle riduzioni stesse;
che le disposizioni recate dal titolo VI "Riforma della tassazione immobiliare" propongono un completo superamento della tassazione sulla prima casa di abitazione e su immobili omologabili a tale tipologia, introducendo altresì una tassa sui servizi indivisibili resi dagli enti locali;

formula un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni:
l'incremento delle detrazioni di imposta per i redditi da lavoro dipendente non appare apprezzabile, ma va nella giusta direzione: per non disperderne il valore sotto il profilo dell'incremento apprezzabile della liquidità disponibile per i contribuenti la Commissione sollecita un'esplicita indicazione circa la erogazione in un'unica soluzione delle maggiori somme detraibili;
la Commissione ritiene opportuno avere allineato il regime fiscale delle perdite su crediti delle banche ai regimi prevalenti negli altri ordinamenti europei, ma suggerisce di intervenire, anche attraverso forme pattizie con le associazioni di categoria, che le maggiori risorse a disposizione degli istituti di credito siano indirizzate a incrementare il volume complessivo degli impieghi, con particolare riferimento ai mutui edilizi e al finanziamento di progetti industriali e commerciali.
Per quanto concerne la tassazione immobiliare la Commissione ribadisce che le ragioni di equità e ragionevolezza che hanno determinato gli interventi nel corso del 2013 sono ancora valide anche per la revisione proposta dal Governo a partire dall'anno prossimo; che la proposta realizza il principio - già richiamato nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla tassazione immobiliare - che "la tassazione relativa agli immobili, sia di natura patrimoniale che riferita ai servizi, sia di esclusiva competenza degli enti locali"; la Commissione ribadisce inoltre che il regime previsto dal 2014 per quanto riguarda la prima casa e gli immobili ad essa assimilati, sia improntata a "principi di equità, sostenibilità dell'imposta e di ragionevolezza"; che rimane fermo l'obiettivo di realizzare una revisione dell'imposizione che garantisca un gettito complessivo non superiore a quello dell'anno precedente.
Si rileva peraltro che il nuovo regime non realizza complessivamente nell'immediato quel principio di semplificazione e riduzione degli oneri di adempimento che è stato invocato quale obiettivo prioritario: tale osservazione riguarda sia i contribuenti che gli enti locali chiamati a dare attuazione alle nuove disposizioni.

Per quanto riguarda la TASI, tenendo conto delle disposizioni recate dall'articolo 21, e in particolare che la base imponibile della stessa è quella vigente per l'IMU, e considerando che la tassa opera per il primo anno come una tassa che copre gli oneri dell'IMU prima casa (utilizzando anche l'erogazione di trasferimenti statali) la Commissione sollecita una modifica volta a prevedere per il primo anno l'introduzione di detrazioni di imposta per delineare una curva impositiva maggiormente rispettosa del principio di progressività.
Sempre in tema di tassazione immobiliare, la Commissione ribadisce il convincimento dell'urgenza di misure di riequilibrio del prelievo patrimoniale sui terreni agricoli e sui fabbricati strumentali all'attività agricola.

RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER L'ANNO FINANZIARIO 2014 E PER IL TRIENNIO 2014-2016 (DISEGNO DI LEGGE N. 1121 - TABELLA 2) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1120

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (Tabella 2) e le parti di competenza del disegno di legge di stabilità,

considerato

che il disegno di legge di stabilità prevede uno stanziamento aggiuntivo a favore dell'Agenzia delle entrate per il funzionamento nel 2014 e per la realizzazione della riforma del catasto dal 2014 al 2019;
che il potenziamento dell'attività orientata al contrasto dell'evasione fiscale e del recupero di imponibile da parte di tutti gli organismi accertatori appare essenziale sia sul fronte della finanza pubblica, sia soprattutto per recuperare risorse da destinare alla riduzione della pressione fiscale complessiva,
esprime parere favorevole sulla Tabella 2 con le seguenti osservazioni corrispondenti a tre emendamenti approvati alla Tabella 2:

incrementare le dotazioni finanziarie dei seguenti programmi di spesa: prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali, in linea con un emendamento approvato dalla Commissione. Nella stessa direzione va un ordine del giorno finalizzato ad impegnare il Governo a incrementare le dotazioni strumentali e di personale su tale fronte.

immettere risorse aggiuntive a disposizione del sistema economico e incrementare il programma di spesa relativo a regolazioni contabili e restituzioni di imposte.

in materia finanziaria, incrementare le risorse del programma regolazione e vigilanza del settore finanziario, nella convinzione che anche sotto tale aspetto l'azione dei pubblici poteri possa contribuire a creare condizioni di contesto più favorevoli agli investimenti.

Per tutte e tre le proposte di emendamento, la Commissione ritiene di potere esercitare una facoltà di orientamento di programmi di spesa, riducendo programmi che appaiono comunque meno specifici rispetto ai compiti del ministero.

In relazione alle disposizioni recate dalla legge di stabilità, la Commissione condivide gli interventi relativi al sistema bancario e alla rivalutazione dei valori delle partecipazioni delle società, nel convincimento che il rafforzamento patrimoniale delle imprese sia un obiettivo di grande rilevanza. Del resto le innovazioni introdotte a favore dei soggetti che effettuano nuovi apporti di capitale e destinano gli utili a riserva di capitale vanno in tale direzione.
Sotto tale aspetto la Commissione esprime preoccupazione per il fenomeno del razionamento del credito, causato da una lunga serie di fattori finanziari ed economici fra loro strettamente interrelati, alcuni dei quali non governabili a livello nazionale; tale fenomeno non appare, al momento, di facile soluzione considerata la difficile situazione del settore bancario, alle prese con aumento delle sofferenze e delle perdite su crediti, con regole più stringenti sulla valutazione degli attivi di bilancio (EBA) e sulla patrimonializzazione (Basilea 3), e con la necessità di riequilibrare il rapporto fra attivo, passivo e mezzi propri che può avvenire tramite ricapitalizzazioni, molto difficili in questo momento. Tale situazione ha portato ad una drastica riduzione dei volumi di finanziamento all'economia ed in particolare al canale delle piccole e medie imprese, già sottoposto ai contraccolpi di una delle peggiori congiunture economiche degli ultimi decenni.

Il razionamento del credito non si risolve solo in un innalzamento del costo del credito e in una mancata disponibilità di nuovo credito, ma implica anche una riduzione dei finanziamenti in essere alle imprese, specie quelli legati agli anticipi su fatture e su contratti, essenziali per garantire la gestione quotidiana della tesoreria delle imprese. Il paradosso è che la riduzione in molti casi sembra coinvolgere anche imprese sane, che in effetti sono quelle potenzialmente più in grado di restituire i finanziamenti. Il risultato è una forte accentuazione delle già notevoli difficoltà del mondo produttivo che sta portando un numero elevato e crescente di operatori verso l'uscita dal mercato o al blocco delle attività produttive.

Una recente analisi condotta dalla Banca d'Italia su "I confidi e il credito alle piccole imprese durante la crisi" sottolinea come sia stato assai significativo il contributo di questi strumenti nel sostegno all'accesso al credito delle piccole imprese, spesso determinante ai fini della stessa concessione dei finanziamenti.

La Commissione esprime quindi il parere favorevole, osservando l'opportunità di:

adottare interventi finalizzati ad ottimizzare e a razionalizzare la filiera del credito, nonché a valorizzare soggetti e strumenti in grado di essere efficienti ed efficaci, verificando innanzitutto quali di questi, a parità di risorse date, garantiscano il migliore effetto leva;

dare ulteriore sostegno al Fondo centrale di garanzia e a promuovere la centralità di questo strumento per l'accesso al credito delle PMI;

valorizzare il sistema dei confidi su tutto il territorio nazionale mediante l'adozione di misure finalizzate al rafforzamento dei loro patrimoni;

valutare la possibilità di introdurre meccanismi di garanzia che coinvolgono in ultima istanza risorse pubbliche: tale ipotesi, che certamente merita attenzione, poiché se praticata su scala molto più ampia dell'azione dei Confidi e dei Fondi di garanzia già operativi, avrebbe effetti rilevanti sia sul volume del credito erogato, sia sulle stesse decisioni di investimento delle imprese, va peraltro definito in modo da

indirizzare le risorse finanziarie del sistema del credito prevalentemente verso le nuove iniziative ovvero verso gli investimenti in progetti che hanno una ragionevole redditività stimata.

SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAI SENATORI MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI E PEPE SULLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA PER L'ANNO FINANZIARIO 2014 E PER IL TRIENNIO 2014-2016 (DISEGNO DI LEGGE N. 1121 - TABELLA 1) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1120

La Commissione Finanze e tesoro, esaminati, per le parti di competenza, il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) ed il disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 (disegni di legge n. 1120 e 1121),

premesso che:

il disegno di legge di bilancio persegue gli obiettivi delineati dal Governo con il quadro macroeconomico illustrato nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2013 e si colloca all'interno del processo di risanamento finanziario che ha consentito a luglio la chiusura della Procedura per disavanzi eccessivi aperta per l'Italia nel 2009;
si rammenta inoltre che nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, sia le entrate che le spese scontano a partire dall'esercizio 2015, gli effetti finanziari legati all'abolizione dell'IMU sperimentale, introdotta con il decreto legge n. 201/2011, come modificato dalla legge di stabilità 2013, e considerano i ripristino della fiscalità immobiliare comunale ai sensi degli articoli 2 e 8 del decreto legislativo n. 23 del 2011.
Dal quadro illustratoci, apprendiamo che e entrate finali del bilancio dello Stato ammontano a 512,1 miliardi nel 2014, 515,7 nel 2015 e a circa 526 miliardi nell'ultimo anno del triennio di previsione.
A fronte dell'incremento di quelle tributarie si riscontra una diminuzione delle altre entrate nel 2015. Queste ultime si riducono dai 64,4 miliardi del 2014 a 60,5 nel 2015 per poi risalire leggermente a 61 miliardi nel 2016.
Il calo del 2015 deriverebbe essenzialmente dal venir meno del citato regime sperimentale dell'IMU, in particolare, del versamento del gettito IMU di spettanza comunale destinato ad alimentare il Fondo di solidarietà comunale.
Quanto alle entrate di natura tributaria, pari a 446,9, 455,2 e 465 miliardi in ciascuno degli anni considerati, la previsione sconta la dinamica delle variabili macroeconomiche nonché gli effetti finanziari dei provvedimenti legislativi approvati in corso d'anno.
Relativamente al disegno di legge di stabilità per il 2014, limitatamente alle parti di competenza, si rileva che:

all?articolo 3, comma 15, nell'eliminazione del riferimento alle piccole e medie imprese di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge n. 5 del 2009, si va oggettivamente a ridurre la possibilità di finanziamento di un sistema produttivo - quello delle PMI - di rilevanza vitale per il nostro Paese, potendo provocare, peraltro, effetti negativi per le finanze pubbliche. Quest'ultime, infatti, potrebbero essere sottoposte a pressione da parte di imprese in grado tipicamente di attingere al sistema creditizio nonché a forme alternative di soluzioni di finanziamento; tacendo della possibilità concreta che ciò possa ripercuotersi sul libero gioco del mercato quando non di censure in ambito

comunitario.
all'articolo 6 recante "Misure fiscali per il lavoro e le imprese", al Comma 1, vi è un primo timido tentativo di ridurre il cuneo fiscale e di lasciare qualche soldo - che, per l'esiguità, appare più un'elemosina - nelle tasche dei lavoratori dipendenti e categorie ad essi assimilati mediante, peraltro, una rimodulazione degli scaglioni delle detrazioni ai fini della determinazione delle imposte. Nello specifico la disposizione modifica, per i redditi compresi tra 8.000 e 15.000 Euro la parte fissa di detrazione, che passa da 1338 a 1520 euro, ma riduce la parte variabile riducendo il moltiplicatore da 502 a 320. Invece per i redditi compresi tra i 15.000 e 55.000 la detrazione passa da 1.338 a 1520. Parliamo, in generale, di 1.560,9 per il 2014, 1.734,0 per il 2015 e 1.732,1 milioni di euro per il 2016; cifre che, spalmate sulla totalità dei contribuenti, si possono ragguagliare ad un minimo di 10 sino ad un massimo di 15 euro : questo sarà ciò che rimarrà nelle tasche dei cittadini. Una presa in giro, se non un raggiro, anche in considerazione della diminuzione della percentuale degli oneri deducibili dal reddito imponibile irpef prevista all'art 17 ;

al medesimo articolo 6, al Comma 2, si prevede una riduzione dei premi e contributi INAIL . Le cifre, in questo caso, sono di 1.000.00 milioni di euro per il 2014, 711 milioni di euro per il 2015 e 943 milioni per il 2016, al netto degli effetti fiscali. Di fatto, i datori di lavoro pagheranno meno INAIL ma una parte di questo gettito sarà compensato all'INAIL dall'erario che verserà all'ente 500 milioni nel 2014, 600 milioni nel 2015 e 700 milioni nel 2016. Dalla relazione governativa, però, non è chiaro se, per determinare gli effetti complessivi sulla finanza pubblica, si debbano sommare anche i trasferimenti che lo Stato dovrà fare all'ente. In tal caso gli effetti finali sulla finanza pubblica sarebbero -1.500 milioni di euro per il 2014 (1000+500), -1.311 milioni nel 2015 (711+600), -1.643 milioni nel 2016 (943+700);

al medesimo articolo 6, al Comma 3, compare una timida deduzione del costo del personale dalla base imponibile IRAP, che dovrebbe favorire ed incrementare il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato;

sempre in riferimento all'articolo 6, al Comma 7, si prevede una proroga, invece dell'auspicata stabilizzazione delle detrazioni per ristrutturazioni edilizie e riqualificazioni energetiche, con - in aggiunta - la riduzione della sua entità alla misura del 50 per cento (spese 2015), dall'attuale 65 per cento (comunque peggiorativa, se riferita al precedente 55 per cento);

ancora in riferimento all'articolo 6, ai Commi 8-15, si introduce, rispetto al meccanismo di rivalutazione di beni - già normato nella Sez. II della L.342/2000 - un miglioramento rispetto al precedente regime, che imponeva sui maggiori valori il pagamento di un'imposta sostitutiva (art.12) per una tassazione - alternativamente - del 19 o del 15 per cento, a secondo della natura dei beni (ammortizzabili o meno) da versare entro un massimo di tre anni, con previsione di interessi nella misura del 6 per cento annuo e con riconoscimento di tale maggiore valore, anche ai fini IRES e IRAP, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione viene eseguita;

viene previsto (comma 10) un doppio canale: il primo prevede, in caso di affrancamento - totale o parziale - (cioè la possibilità di distribuire da subito il saldo tra i 2 valori) che, tali beni, ai fini IRES e IRAP, pagheranno un'imposta sostitutiva del 10 per cento rateizzabile - sempre in tre anni - e senza interessi; il secondo, per chi ha intenzione di affrancare oltre il triennio (chi ha intenzione di sfruttare fiscalmente la rivalutazione a decorrere dal 2016), riprende quanto già previsto dalla precedente normativa, solo che tale imposta sostitutiva (IRES, IRAP e addizionali varie) subirà un aumento al 16 per cento e 12 per cento (sempre in funzione della natura dei beni e comunque senza interessi);
il richiamo fatto nel comma 15 all'articolo 14 (L.342/2000) apre scenari a dir poco inquietanti: la possibilità, cioè, che anche le immobilizzazioni finanziarie usufruiscano di tali agevolazioni.

A noi è noto, come alla pubblica opinione, che uno dei dibattiti più accesi di questi ultimi tempi è relativo alla rivalutazione delle quote azionarie detenute dai player privati in Bankitalia. Se la matematica non è un'opinione crediamo che, nel pur apprezzabile tentativo di aiutare tutto il settore imprenditoriale in quest'operazione che consente una migliore rappresentatività del suo patrimonio, è sin troppo evidente il regalo fatto al settore bancario.
Se tutto ciò viene ricollegato a quanto stabilito ai successivi commi, dal 19 al 22, l'operazione è chiara; ai commi 19 e 20, infatti, si consente ai soggetti operanti nei settori bancario, finanziario ed assicurativo (cosa che, a legislazione vigente, non è prevista) di dedurre dalla base imponibile IRAP le perdite e riprese di valore per deterioramento dei crediti, nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi. Mentre nei successivi commi 21 e 22 viene modificato il regime di deducibilità delle svalutazioni e perdite sui crediti iscritti in bilancio ai fini IRES, sempre nell'esercizio in cui sono imputati in bilancio e nei quattro successivi, si rammenta che oggi ciò è possibile solo per lo 0,30 per cento di tali cespiti nel primo anno e per l'importo delle loro eccedenze nei successivi 18 anni. Alla luce complessiva del quadro delineato si prospetta, da un lato la possibilità per banche ed assicurazioni di ricapitalizzare, senza accedere a nuovi capitali privati ma semplicemente tramite operazioni di rivalutazione contabile ; dall'altro, si esonera parzialmente il rischio d'impresa connesso all'attività creditizia tramite facilitazioni e sconti fiscali prima non previsti e senza che vi sia sicurezza alcuna di un ritorno per l'economia reale. Il fatto che ciò costituisca un riallineamento della nostra legislazione a quella europea non riduce i dubbi sull'operazione né troviamo fondata l'ipotesi che ne possa trarre beneficio l'economia reale piuttosto che gli azionisti delle banche;

il comma 24 dell'articolo 6 reca una disposizione che riguarda i redditi percepiti in un dato anno e sui quali, quindi, sono già state pagate le imposte. Nel caso in cui, negli anni successivi, quei redditi vengano restituiti al soggetto che li aveva erogati, tali somme possono essere portate in deduzione nel periodo in cui sono restituite e negli anni successivi oppure, in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta. La disposizione però sarà attuabile solo dopo il decreto del MEF;

all'articolo 7, recante " Misure di carattere sociale", il Comma 5 provvede a prorogare la disposizione relativa al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Constatiamo che questo strumento, che potrebbe essere utilissimo per dare aiuto concreto a settori vitali - quali ricerca, sviluppo e cultura - e passibili di incidere sull'innovazione e la crescita del nostro sistema produttivo non riesce ad essere reso stabile ma necessita, ad ogni legge di stabilità, di continuo rinnovo. Constatiamo altresì che vi è il tetto di 400 milioni di euro che sarebbe necessario eliminare proprio al fine di dare maggiore supporto ai soggetti beneficiari;

in riferimento all'articolo 9, recante "Rifinanziamento di esigenze indifferibili ed ulteriori finanziamenti", al Comma 13, è prevista per il 2014 una spesa di 100 milioni di euro da assegnare all'Agenzia delle Entrate quale contributo integrativo alle spese di funzionamento. Sarebbe necessario da parte del governo fossero fornite le motivazioni sottostanti a quest'impegno di spesa al fine di valutarne l'effettiva necessità e onde evitare di elargire uno dei tanti regali ai dirigenti, mascherati - magari - da premi di produttività dietro cui si nasconde il perseguimento di obiettivi non meglio identificati e non sottoposti a trasparente verifica;

il Comma 14 del medesimo articolo 9, in attuazione della delega in materia fiscale - ancora in fase di elaborazione - già provvede ad autorizzare, per la realizzazione della riforma del catasto, una spesa di 20 milioni di euro per il 2014 e di 50 dal 2015 al 2019. Ancora una volta si parla di riforme che dovrebbero produrre una riduzione delle spese ed una auspicata redistribuzione del carico fiscale - ed indirettamente della ricchezza complessiva - e ancora una volta ci troviamo di fronte a spese a carico dei contribuenti per cose che avrebbero già dovuto essere realizzate almeno dieci anni fa, dando - peraltro - la responsabilità della loro attuazione alle stesse persone che precedentemente nulla hanno

fatto. L'orizzonte temporale previsto in modo molto ampio fa presagire che sicuramente si arriverà al 2019 per sfruttare in modo poco responsabile i fondi messi a disposizione, con buona pace di quella riforma che doveva avvenire ieri. Chissà se anche i supermanager - con supercompenso accluso - avranno la pretesa di essere gli stessi in futuro;

per l'attuazione del comma 18 dell'articolo 9 si segnala che il previsto aumento dei consumi medi standardizzati di gasolio a favore del settore agricolo, non potrà essere effettivo senza l'emanazione del decreto del Ministro delle politiche agricole;

relativamente all'articolo 10, recante Razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche, ci saremmo aspettati che con questa norma si mettesse finalmente mano alla tanto auspicata revisione della spesa pubblica e quindi ai tanti reflui con cui si sono arricchiti i boiardi di stato ed i ricchi questuanti della politica. Quello che troviamo, invece ed amaramente, è una svendita del patrimonio immobiliare, ma non solo;

sempre in riferimento all'articolo 10, se nel comma 5 si tenta, finalmente, di razionalizzare la gestione delle locazioni degli immobili occupati dagli enti pubblici, introducendo il principio della soluzione economicamente più vantaggiosa per l'erario, non si capisce perché principio analogo non possa essere applicato al comma 6^, nel momento in cui si progetta un programma straordinario di dismissione di immobili pubblici (comprese le caserme che si trovano in posizione privilegiata, per lo più all'interno dei centri urbani), prevedendo - magari - una clausola per cui non vengano svenduti (per come sembra dall'aver previsto un ricavo da tale dismissione non inferiore a 500 milioni di euro, valore palesemente sottostimato); Non vorremmo che, domani, coloro che sono falsamente quanto formalmente rispettosi di leggi inique ci dicessero di aver venduto gli immobili - beni della collettività - ai 500 milioni di euro previsti;

al comma 7 dell'articolo 10 è prevista la possibilità di dismettere gli immobili dell'Istituto Nazionale di Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa. Al riguardo si ritiene opportuno verificare la consistenza e la qualità del patrimonio immobiliare di tale ente dato che non è stato possibile reperire informazioni al riguardo, né sul sito ufficiale né nella relazione tecnica;

con il comma 16 dell'articolo 10, viene eliminato uno dei pochi atti di civiltà giuridica compiuti negli ultimi dieci anni in campo tributario, facendoci avvicinare alla migliore cultura anglosassone: il Garante del contribuente. Un'istituzione sin dall'origine osteggiata da Agenzia delle Entrate et similia, e della quale oggi, prevedendo che le sue funzioni saranno svolte non più da un organo terzo a difesa del cittadino ma dal presidente della Commissione Tributaria Regionale, se ne decreta la morte. Ritorniamo alla barbarie di quei periodi bui dove il contribuente è suddito ed ha solo l'onere di pagare le imposte e soggiacere agli atti di accertamento e riscossione, senza alcuna tutela dei diritti fondamentali;

il comma 19 dell'articolo 10, prevede la soppressione - a partire dal 2015 - del Fondo, istituito nel solo 2012 (ex art.1, comma 515, Legge di stabilità 2013) a cui potevano attingere le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni (contribuenti minori) per essere esentati dal pagamento dell'IRAP: agevolazione a cui potevano accedere per il fatto di non avvalersi di lavoratori dipendenti ed assimilati o perché impiegavano - anche mediante locazione - beni strumentali di scarso valore. Trattandosi di un fondo a vantaggio della microimprenditorialità, già tartassata e svantaggiata dalla politica economica delle istituzioni pubbliche, viene svelata la natura matrigna dei propositi del Governo, espressione di uno Stato Robin Hood ipocrita, che - per non mettere le mani in tasca ai ricchi - toglie ai poveri per dare ad altri poveri. A tal proposito si rileva altresì come vi sia un'ampia e talvolta contraddittoria giurisprudenza sulla questione relativa al pagamento dell'Irap da parte dei liberi

professionisti;

il comma 30 autorizza la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 allo scopo di proseguire l'attività di monitoraggio e di revisione dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni e dei servizi resi dalla PA. Qui è lecito chiedersi come fa lo Stato italiano a prevedere revisioni di spesa? Semplice: sottraendo risorse al già striminzito bilancio pubblico! Si arriva quindi all'assurdo di autorizzare una ulteriore spesa di fondi pubblici - ben 12 milioni di euro nei prossimi tre anni - per monitorare la spesa degli stessi denari pubblici. Solo nel nostro Paese poteva nascere quest'infimo genere cinematografico dal quale desumere, più che una legge di stabilità, la sceneggiatura di un pessimo film di serie "Z";

i commi 32-33-35 del medesimo articolo 10, dovrebbero costituire il vero nocciolo della razionalizzazione della spesa pubblica. E' previsto che da tali interventi lo Stato risparmi in misura non inferiore a 600 milioni di euro nel 2015 e 1.300 milioni sia nel 2016 che nel 2017 : tutto viene demandato al futuro. Per spirito di carità sono stati lasciate fuori, rendendole indisponibili, le spese iscritte nello stato di previsione dei ministeri dei beni delle attività culturali e dell'istruzione, dell'università e della ricerca nonché quelle per la missione alla ricerca ed all'innovazione. Rimane fuori dalla spending review la spesa relativa all'Expo' di Milano, ancora di salvezza alla quale il Governo ha affidato le sorti di rilancio dell'economia nazionale. Sembra l'ennesimo tentativo di effettuare un risparmio di spesa negli ultimi dieci anni, al quale a non credere è lo stesso Governo, tant'è vero che ha previsto - con il comma 35 - che, in assenza delle citate misure di spending review, il gettito erariale dovrà comunque essere assicurato tramite variazione delle aliquote d'imposta e riduzioni delle agevolazioni e detrazioni vigenti. A pagare il conto, insomma, dovranno presentarsi sempre i soliti contribuenti;

con il comma 37 si assiste poi all'ennesimo taglio lineare delle spese per consumi intermedi dei vari Ministeri per totale di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;

in riferimento all'articolo 16, recante" Ulteriori disposizioni in materia di finanza degli Enti territoriali", al comma 2, si rende definitivo sia il divieto per Regioni ed Enti Locali di stipulare strumenti derivati, sia la possibilità di rinegoziare i contratti derivati già in essere. Sappiamo che la stipula di tali contratti da parte di amministrazioni pubbliche, che non avevano la competenza tecnica per calcolarne appieno né il significato né gli effetti potenzialmente catastrofici, ha avuto conseguenze nefaste sui bilanci di moli enti locali. Le suddette disposizioni sono, quindi, senz'altro positive. Tuttavia, nel medesimo comma, si rileva con preoccupazione che vengono anche introdotte delle deroghe che consentono:
a)di estinguere anticipatamente i contratti derivati in essere;
b) di modificare la controparte con la quale si è stipulato un contratto derivato (novazione soggettiva);
c) di "ristrutturare" i contratti derivati già in essere;
d) di stipulare contratti che includono l'acquisto di opzioni denominate CAP (le opzioni CAP servono a chi contrae un prestito a tasso variabile per proteggersi dal rischio che i tassi superino un certo livello). E' un contratto con cui l'acquirente, dietro pagamento di un premio unico o rateale, acquista il diritto a ricevere dal venditore alla fine di ogni periodo di riferimento, un importo pari alla differenza tra tasso di riferimento e un tasso strike. In poche parole, con queste deroghe è come se si facessero rientrare dalla finestra ciò che in prima battuta era stato fatto uscire dalla porta. Da quanto sopra è evidente come tali possibilità siano foriere di rischi per dei soggetti che, sicuramente, non sono in possesso delle conoscenze tecniche per valutare la convenienza delle operazioni;

all'articolo 17, recante Disposizioni in materia di entrate tributarie, al comma 1, si prevede la verifica dell'esistenza, tramite visto di conformità, come già avviene per i crediti IVA, anche del credito Irap,

Irpef e Ires, prima di portarlo in detrazione tramite compensazione con F/24 per importi superiori ai 15.000 euro. Si prevede una forte riduzione delle compensazioni portando effetti positivi per la finanza pubblica in quanto si effettua un controllo preventivo sulle possibili dichiarazioni mendaci ma si aggrava ulteriormente il cittadino/imprenditore di un adempimento;

con i commi 2 - 6 del medesimo articolo 17 si opera una riduzione degli oneri deducibili ai fini IRPEF: qualora entro la data del 31.01.2014 non vengano adottati provvedimenti di razionalizzazione degli oneri deducibili, la misura della detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, del TUIR è ridotta al 18 per cento per il 2013 e al 17 per cento per il 2014 per tutti (oggi è al 19 per cento). Si hanno effetti positivi sulla finanza pubblica, ma un danno per i cittadini che avranno ad esempio meno detrazioni per spese mediche ed altre categorie di detrazioni con finalità sociale;

all'articolo 18, recante "disposizioni in materia di entrata", al comma 5, si ripropone il contributo di solidarietà del 3 per cento sui redditi di importo superiori a 300 mila euro annui, prorogando l'art. 2, comma 2, del dl 138/2011. Tuttavia emerge dal riferimento all'articolo 12, comma 4, del presente ddl di stabilità, il riproporsi del problema di incostituzionalità già dichiarato con la sentenza della Corte Costituzionale 116 del 2013 per i redditi da pensione. Esiste quindi il rischio reale che la predetta disposizione venga ancora una volta resa inapplicabile a seguito di una pronuncia di incostituzionalità, con la conseguenza che, oltre a non avere l'effetto sperato di aumentare le entrate si rischia di rimetterci denaro, come è avvenuto in passato a seguito della citata sentenza, con gli effetti riscontrabili all'articolo 9, comma 15, che istituisce un apposito fondo per il rimborso del citato prelievo dichiarato incostituzionale; l?art. 18 comma 21 intende ridurre di 1/3 i compensi per difensori, ausiliario del magistrato, consulente tecnico di parte e altre figure. Si tratta di una diretta ingerenza di una norma pubblica in rapporti privati ; infatti, non sono costi per lo stato perché ricadenti negli oneri a carico di chi viene condannato alle spese, per come obbligato per legge.

in riferimento al TITOLO VI , recante la Riforma della tassazione immobiliare, emerge quanto segue: da una situazione complessa in cui avevamo un tributo "bicefalo" come la TARES che prevedeva anche la possibilità della sopravivenza della TARSU e della TIA 1 e 2 per comuni che l'avevano realizzata per la gestione dei rifiuti, e una patrimoniale quale l'IMU, ci troviamo con la creazione di un tributo la TRISE che è a sua volta composta, da un lato dalla TASI , che è il tributo finalizzato alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili (a cui in parte provvedeva sia la TARES che l'IMU); e dalla TARI, che è la componente con cui il comune si assicura la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti (compito in precedenza assolto dalla TIA 1 e/o 2 e in parte dalla TARSU e dalla TARES). Questo è l'unico dato, forse, positivo dell'impianto realizzato dopo i proclami di eliminare l'IMU sulla prima casa e di far scomparire la TARES.
Ma oltre a questo semplice dato, la riforma dell?imposizione sugli immobili prevista produce sulle famiglie due effetti principali. Da un lato, infatti, se si confronta la situazione del 2014 con quella del 2012, abbiamo che le famiglie ottengono uno sgravio aggregato superiore a un miliardo di euro, che però avvantaggia (di molto) i decimi alti della distribuzione del reddito e penalizza (anche se di poco) prevalentemente le famiglie in affitto. La riforma pertanto ha effetti regressivi, perché sostituisce un?imposta progressiva rispetto alla sua base imponibile (l?Imu prima casa) con una imposta proporzionale (la Tasi), in ragione dell'assenza delle previste detrazione per carichi familiari che l'IMU prevedeva (rimanendo, peraltro, un'incognita la possibilità della previsione di riduzioni/agevolazioni per quei cittadini che si trovano in particolari, per quanto temporanee, situazioni di sottoprotezione). In secondo luogo, la riforma determina una ricomposizione del prelievo tra prime e seconde case, a danno delle seconde e questo è il dato meno negativo, e tra famiglie e imprese, a danno sempre delle seconde. La riforma, infatti, opera a parità di gettito e prevede la sostituzione dell?Imu sulle abitazioni di residenza con la nuova Tasi, che interessa tutti gli immobili, tra cui quelli delle imprese. L?art. 23 norma il pagamento dell'Imu sulla falsariga di quanto disposto dal DL102/2013 ; aggiunge la

deducibilità dell'Imu dai redditi di impresa (ma non dall'IRAP) fino ad un massimo del 20 per cento già a partire dal 2013.
Occorre inoltre evidenziare il problema pratico per i Comuni di emettere la prima rata della TARI 2014 al prossimo 16 gennaio, considerando le difficoltà di calcolo della TASI e/o l'obbligo di abbinare la TARI alla TASI nell'emissione e nel pagamento : ciò provocherà sicuramente un ritardo passibile di ripercuotersi negativamente sui gestori, dal punto di vista finanziario.

in base a quanto fin qui rilevato, formula rapporto contrario.

1.4.2.7. 7^ Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.4.2.7.1. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 43 (pom.) del 22/10/2013

collegamento al documento su www.senato.it

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

MARTEDÌ 22 OTTOBRE 2013
43ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Delrio.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1107) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Riferisce alla Commissione il relatore SIBILIA (*PdL*) il quale sottolinea anzitutto come il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 102 in materia di IMU, collegato alla manovra di finanza pubblica, sia già stato approvato dalla Camera dei deputati e sia ora assegnato alle Commissioni riunite bilancio e finanze del Senato, cui la Commissione istruzione deve rendere un parere per le parti di competenza.

Il testo, che reca disposizioni in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative, di finanza locale, nonché norme relative alla cassa integrazione guadagni e al trattamento pensionistico, è stato infatti assegnato in sede consultiva anche alla 7a Commissione in quanto i profili di copertura di cui all'articolo 15 impattano sui suoi settori di riferimento. In particolare il comma 3, lettera *a*), esclude il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dalla riduzione delle disponibilità di competenza e di

cassa per consumi intermedi con cui si assicura una parte della copertura del provvedimento, pari a 300 milioni per il 2013. Il relatore sottolinea perciò con favore che vengano fatte salve le spese per i consumi intermedi dei Dicasteri di riferimento.

Rileva altresì che, secondo la lettera *b*) del medesimo comma, un'altra parte della copertura - pari a 675,8 milioni di euro per il 2013 - è coperta con la riduzione di specifiche autorizzazioni di spesa indicate nell'allegato 3 al decreto, che comunque non coinvolgono le Amministrazioni dell'istruzione e dei beni culturali.

Infine, la lettera c-*bis)* stabilisce che 18,5 milioni di euro per l'anno 2013 siano coperti mediante riduzione lineare delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione però degli stanziamenti iscritti nelle missioni «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica» e «Istruzione universitaria». In questo caso, dunque, viene fatto salvo il grosso del bilancio del Dicastero dell'istruzione, mentre il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è incluso tra i soggetti cui si applicano i tagli lineari.

Il relatore esprime perciò il suo compiacimento per il fatto che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da sempre soggetto alle riduzioni di spesa, sia ora in buona parte escluso dall'applicazione delle norme di copertura, così come - sia pure in misura inferiore - il Dicastero dei beni culturali.

Poiché non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, il Presidente avverte che si procederà all'illustrazione del parere.

Il relatore SIBILIA (*PdL*) dà conto di uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il senatore BOCCHINO (*M5S*) rileva con favore che la gran parte della copertura sia stata trovata escludendo i settori di competenza. Tuttavia, sottolineando che tale esclusione non è completa, reputa opportuno mettere in evidenza nello schema di parere l'esigenza di salvaguardare completamente entrambi i Dicasteri di riferimento, tanto più che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è stato per lungo tempo considerato marginale, nonché oggetto di pesanti riduzioni. Ricorda infatti che, in sede di dichiarazioni programmatiche, il ministro Bray ha lamentato una situazione finanziaria quasi disastrosa.

Propone perciò di esprimere un parere contrario proprio in quanto sussistono tagli sulle spese del Dicastero dei beni culturali.

Il presidente MARCUCCI (*PD*) invita a prestare particolare attenzione al fatto che i comparti di riferimento sono stati in effetti molto tutelati dai tagli delle spese. Reputa tuttavia accettabile l'inserimento di un'osservazione, nell'ambito di un parere favorevole, volta ad esprimere l'auspicio di recuperare con sollecitudine le risorse decurtate al Dicastero dei beni culturali.

Il senatore CENTINAIO (*LN-Aut*) conviene che l'espressione di un parere contrario risulterebbe un po' eccessiva tenuto conto dell'attenzione riservata ai comparti di interesse. Lamenta però che il taglio impatti comunque sul turismo, a dimostrazione del disinteresse per tale segmento.

Il relatore SIBILIA (*PdL*) accoglie il suggerimento del Presidente di inserire un'osservazione che raccomandi il recupero dei tagli, non concordando invece con l'ipotesi di un parere contrario. Riformula conseguentemente lo schema di parere, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il senatore BOCCHINO (*M5S*) deplora lo scarso coraggio della Commissione che non

concorda sull'espressione un parere contrario, nonostante la denuncia del ministro Bray circa la penuria di risorse. Ritenendo che la Commissione dovesse assumere una posizione molto netta a difesa dei settori di riferimento, che rappresentano a suo avviso gli elementi per il rilancio del Paese, annuncia l'astensione del suo Gruppo.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva a maggioranza lo schema di parere favorevole con una osservazione del relatore, come riformulato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendoci obiezioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa all'ordine del giorno.

Avverte altresì che della procedura informativa sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito del dibattito sulle comunicazioni del Ministro per gli affari regionali con delega allo sport, rese nella seduta del 10 ottobre 2013, sugli indirizzi programmatici

Riprende la procedura informativa, sospesa nella seduta antimeridiana del 10 ottobre scorso, nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE - il Ministro ha esposto gli indirizzi programmatici in materia di sport ed è iniziato il dibattito.

Prende indi la parola il senatore CONTE (*PdL*) il quale, nel condividere l'approccio delineato dal Ministro, si sofferma sull'impiantistica ed in particolare sull'elevato numero di richieste a fronte di un Fondo ammontante a 23 milioni di euro. Afferma al riguardo che ciò rappresenta un censimento delle necessità e segnala che da tempo non venivano impostati interventi siffatti. Domanda altresì se vi siano finanziamenti di bandi precedenti ancora inutilizzati, sollecitando in caso affermativo un loro

recupero e una eventuale riassegnazione. Alla luce di alcune segnalazioni dei comuni rimarca altresì l'esigenza di un aggiornamento dei dati in possesso del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

Circa il rapporto tra la scuola e lo sport, rileva con rammarico le scarse sinergie, specialmente quanto alla presenza nella scuola delle associazioni sportive dilettantistiche che invece avrebbero molto interesse ad interagire con la realtà scolastica, anche in chiave di promozione.

Con riferimento all'utilizzo degli impianti scolastici in orario *extra* curricolare, fa presente alcune problematiche connesse ad esempio alla difficoltà di garantire la pulizia dei locali in tempo per la ripresa antimeridiana delle lezioni. Invita perciò a proseguire la strada dell'ottimale impiego di tali strutture sportive.

In ultima analisi, segnala l'esigenza di richiedere maggiore serietà da parte delle associazioni relativamente alle sponsorizzazioni.

La senatrice DI GIORGI (*PD*) concorda appieno con l'esposizione del Ministro, che ha a suo giudizio affrontato temi essenziali. Sostiene peraltro che lo sport è anzitutto una misura di *welfare* in quanto le modalità con cui si affronta l'attività sportiva testimoniano il grado di attenzione di un Paese nei confronti dei suoi cittadini. Esso costituisce dunque un fattore culturale, specificatamente legato alla salute, all'educazione e allo sviluppo economico, considerato altresì l'indotto generato dalle imprese che lavorano attorno allo sport, anche sul piano dell'impiantistica.

Ritiene pertanto che la delega attribuita al Ministro sia centrale, tenuto conto della sua trasversalità, e plaude all'interazione tra i Dicasteri della salute, dell'integrazione e delle infrastrutture, unitamente alle sinergie con il settore creditizio rappresentato dall'Istituto per il credito sportivo. Dopo aver sottolineato il ruolo essenziale che nei territori rivestono le strutture sportive legate alla scuola, pone l'accento sulla posizione dell'associazionismo, che contribuisce a diffondere i valori della solidarietà e rende perciò viva la comunità di riferimento.

Avviandosi alla conclusione condivide le priorità tracciate e manifesta soddisfazione per l'impostazione generale, assicurando che la Commissione dedicherà l'attenzione dovuta a tale ambito.

Il presidente MARCUCCI (*PD*) sottolinea a sua volta la centralità della delega in materia di attività sportive, purtroppo sovente marginalizzata nell'attività dei diversi Governi. Sollecita quindi il Ministro a svolgere appieno il ruolo di titolare dello sport, in quanto materia di rilievo che tocca aspetti sociali, educativi ed economici, e si compiace per lo scambio avviato con gli altri Ministeri, in particolare con l'Istruzione e la Salute, nonché con il CONI.

Ricorda peraltro che nella scorsa legislatura si arrivò quasi all'approvazione della cosiddetta "legge sugli stadi", in merito alla quale chiede quale sia la volontà del Ministro. Segnala nel merito la questione dei volumi interessati dalle nuove costruzioni, assai rilevanti in termini urbanistici, e riconosce le esigenze dei territori di contenere il consumo di suolo pubblico. Rinnova tuttavia la richiesta al Governo di esplicitare le proprie intenzioni tanto più che detta legge riguarda anche le strutture dei centri minori, che hanno parimenti valenza sociale. Augurandosi un'attività propulsiva da parte del Ministro, assicura che la Commissione garantirà pieno appoggio tanto nel lavoro parlamentare quanto per il sostegno delle politiche in seno al Consiglio dei ministri.

Agli intervenuti replica il ministro DELRIO il quale assicura la propria disponibilità ad un confronto costante con il Parlamento. Rispondendo alle richieste avanzate nel dibattito, si sofferma preliminarmente sull'impiantistica e sui tempi per la concessione dei finanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la diffusione della pratica sportiva. Precisa in proposito che le risorse, pari a 23 milioni di euro, sono per 18 milioni a fondo perduto e per 5 milioni a favore del fondo di garanzia presso l'Istituto per il credito sportivo, del quale ribadisce la piena operatività a breve dopo un periodo di commissariamento. Comunica altresì che il Ministero ha chiesto il supporto del CONI e di altre strutture per svolgere una pre-istruttoria delle numerosissime domande ricevute, segnalando comunque

che occorreranno almeno sei mesi per vagliarle tutte. Afferma peraltro che nel disegno di legge di stabilità sono stanziati nuovi fondi, che potranno aggiungersi a quelli già previsti e a quelli degli enti locali al fine di elaborare un piano integrato di interventi e di recuperare le domande non accolte. In sintesi, annuncia la volontà di accelerare l'*iter* istruttorio, di tentare di moltiplicare le risorse, anche attraverso l'azione dell'Istituto per il credito sportivo, nonché di valutare la possibilità di impiegare i fondi europei, d'intesa con il ministro Trigilia.

Con riferimento alla cosiddetta "legge sugli stadi" o - come preferisce definirla - legge sugli impianti in generale, rileva che l'Esecutivo aveva inizialmente in animo di adottare un decreto-legge vista l'urgenza di recuperare numerosi impianti per quanto attiene agli aspetti dell'accoglienza, della sicurezza e dell'efficienza energetica, non riguardanti peraltro esclusivamente il calcio. Essendo stato presentato un progetto di legge d'iniziativa parlamentare presso la Camera dei deputati, preannuncia l'intenzione di avviare un confronto con l'altro ramo del Parlamento sull'iniziativa in esame, nella consapevolezza però delle attese del mondo sportivo.

Ritiene poi che lo snellimento del *project financing*, avvenuto nel 2011, e l'utilizzo dello strumento della concessione-gestione possano offrire risposte positive, anche se ribadisce che la piena operatività dell'Istituto per il credito sportivo consentirà a breve significativi passi in avanti.

In ordine all'associazionismo e all'inasprimento dei controlli in un settore finora agevolato, riferisce che è allo studio la possibilità di istituire un nuovo soggetto giuridico rappresentato dalle associazioni sportive dilettantistiche di utilità sociale. Dopo aver ricordato che le disposizioni tributarie applicabili a dette associazioni implicano il possesso di determinati requisiti, fa presente che è stato attivato un tavolo congiunto con il CONI e l'Agenzia delle entrate per semplificare i controlli in modo da uniformarli e tener conto delle difficoltà operative riscontrate dalle associazioni. Assicura in proposito che riferirà alla Commissione circa l'esito di tale approfondimento.

Si sofferma poi sull'*antidoping* quale direttrice dell'attività istituzionale, ricordando che sul piano della comunicazione è stata svolta una campagna di sensibilizzazione denominata "borracce trasparenti", realizzata nel 2012 in occasione del Giro d'Italia e nel 2013 durante i Campionati mondiali di ciclismo. Sottolinea peraltro che è in funzione la Commissione nazionale di vigilanza sul *doping*, istituita presso il Ministero della salute, nella quale siedono anche rappresentanti del Ministero per lo sport. Fa presente inoltre che detta Commissione predispone una relazione al Parlamento sull'attività svolta.

Circa l'alfabetizzazione motoria e l'avviamento allo sport, segnala che il Ministero punta molto sulla sinergia con le ministre Carrozza, Lorenzin e Kyenge, al fine di proseguire il lavoro già intrapreso nella scorsa legislatura mediante il quale sono stati coinvolti circa 500.000 alunni, grazie anche all'azione del CONI. Riferisce altresì che è in corso un coordinamento con le Regioni e gli enti locali nella direzione di migliorare il rapporto tra scuola e sport incrementando i programmi già avviati. Dopo aver sottolineato che la sinergia con la scuola inerisce anche alla lotta contro la dispersione scolastica, afferma che non gli constano risorse finora non utilizzate, in quanto in tal caso esse vengono revocate. Assicura comunque che compierà una ulteriore verifica.

Nell'evidenziare i rapporti tra il CONI e la CONI S.p.a. sulla base del relativo contratto di servizio, enfatizza il ruolo dello sport come infrastruttura immateriale, come cultura di relazione e come educazione alla sana competizione. Ritiene conclusivamente che aver assunto lo sport come elemento non secondario delle politiche di governo sia un aspetto di indubbio rilievo, anche perchè esso vede un forte coinvolgimento democratico dei cittadini, assai raro negli altri settori. Affermando che ciò costituisce una importante risorsa in termini di partecipazione, rinnova la sua disponibilità ad un proficuo confronto con la Commissione.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro e dichiara chiusa la procedura informativa.

SULL'ESAME DEI DOCUMENTI DI BILANCIO

Il PRESIDENTE avverte che, nella seduta odierna dell'Assemblea verranno presumibilmente assegnati i disegni di legge nn. 1120, e 1121 (bilancio e legge di stabilità) e avrà inizio la sessione di bilancio. Conseguentemente, non appena pervenuta l'assegnazione, l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato con l'esame in sede consultiva dei predetti documenti di bilancio.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,40.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1107

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

rilevato con favore che l'articolo 15, comma 3:
alla lettera *a*), esclude il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dalla riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa per consumi intermedi con cui si assicura una parte della copertura del provvedimento, pari a 300 milioni per il 2013,
alla lettera *b*), non comprende riduzioni di autorizzazioni di spesa concernenti le Amministrazioni dell'istruzione e dei beni culturali per la copertura di ulteriori 675,8 milioni di euro per il 2013,
alla lettera c-*bis)* esclude gli stanziamenti iscritti nelle missioni «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica» e «Istruzione universitaria» dalla riduzione lineare delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero disposta per coprire ulteriori18,5 milioni di euro per l'anno 2013,
ancorché non escluda anche il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

considerato che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da sempre soggetto alle riduzioni di spesa, è dunque in buona parte escluso dall'applicazione delle norme di copertura, così come - sia pure in misura inferiore - il Dicastero dei beni culturali,

esprime per quanto di competenza parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1107

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

rilevato con favore che l'articolo 15, comma 3:
alla lettera *a*), esclude il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dalla riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa per consumi intermedi con cui si assicura una parte della copertura del provvedimento, pari a 300 milioni per il 2013,
alla lettera *b*), non comprende riduzioni di autorizzazioni di spesa concernenti le Amministrazioni dell'istruzione e dei beni culturali per la copertura di ulteriori 675,8 milioni di euro per il 2013,
alla lettera c-*bis)* esclude gli stanziamenti iscritti nelle missioni «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica» e «Istruzione universitaria» dalla riduzione lineare delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero disposta per coprire ulteriori18,5 milioni di euro per l'anno 2013,
ancorché non escluda anche il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

considerato che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da sempre soggetto alle riduzioni di spesa, è dunque in buona parte escluso dall'applicazione delle norme di copertura, così come - sia pure in misura inferiore - il Dicastero dei beni culturali,

esprime per quanto di competenza parere favorevole con la seguente osservazione:

si manifesta l'auspicio che il pur limitato taglio operato sul Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sia comunque recuperato con sollecitudine nell'ambito dei prossimi provvedimenti di carattere finanziario.

1.4.2.7.2. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 44 (pom.) del 23/10/2013

collegamento al documento su www.senato.it

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2013
44ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Simonetta Giordani e per l'istruzione, l'università e la ricerca Toccafondi.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1121) ***Bilancio di previsione dello Stato per l?anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016***

- **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (*limitatamente alle parti di competenza*)

- **(Tab. 7)** Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

- **(Tab. 13)** Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

(1120) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)***

(Rapporti alla 5^ Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE dichiara aperto l'esame dei documenti di bilancio per le parti di competenza della Commissione, precisando che i rapporti alla 5a Commissione dovranno essere trasmessi entro martedì 29 ottobre.

La relatrice PUGLISI (*PD*) riferisce sulla Tabella 7 del disegno di legge di bilancio, recante lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità, riservandosi peraltro di compiere altri approfondimenti anche all'esito di un confronto con il Ministero essendo pervenuti tardi i documenti di bilancio e la relativa documentazione. Svolge poi una premessa di carattere politico, sottolineando come il disegno di legge di stabilità non preveda tagli lineari ma cerchi di preservare i settori di competenza della Commissione, come già verificato in occasione dell'esame del decreto-legge sull'IMU. Si compiace pertanto dell'avvio di una tendenziale opera di restituzione di risorse alla scuola e alla cultura, operata attraverso i decreti-legge "del fare", "valore cultura" e "scuola".

Per quanto attiene alle norme sull'istruzione e l'università contenute nel disegno di legge di stabilità (Atto Senato n. 1120), segnala anzitutto l'articolo 3, commi 3 e 4, che stanzia risorse (3 milioni di euro nel 2014 e 43,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016) per sostenere la strategia nazionale di sviluppo delle Aree interne del Paese, finalizzate ad interventi pilota per riequilibrare i servizi di base anche in materia di istruzione. Le cosiddette Aree interne (che non distinguono tra Nord e Sud), secondo l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi strutturali europei, sono i territori nei quali i residenti sono distanti dai centri di offerta di servizi di istruzione, della salute e dalle reti di mobilità e saranno inizialmente definite dalle Regioni sulla base di criteri condivisi, onde avviare tali progetti pilota che, per le materie di interesse, possono riguardare ad esempio la riorganizzazione dei plessi scolastici o la realizzazione di nuovi, meglio posizionati, o ancora il trasporto degli studenti verso le scuole.

L'articolo 9, comma 4, incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle università di 150 milioni di euro per il 2014. Ricorda al riguardo che, fino al 2010, l?importo del FFO è stato determinato annualmente dalla Tabella C della legge finanziaria, mentre a partire dalla manovra finanziaria per il 2011 detto stanziamento non figura più in Tabella C, in quanto ai sensi della nuova legge di contabilità ne sono state espunte le spese obbligatorie. Riferisce comunque che per l?anno 2013 gli stanziamenti relativi al FFO ammontano a 6.694,7 milioni di euro. Preannuncia peraltro, riferendosi al disegno di legge di bilancio (Atto Senato n. 1121), che l?incidenza percentuale del comparto scuola-univerità-ricerca sul totale generale del bilancio dello Stato è pari al 6,26 per cento, con importi che illustrerà in seguito.

Dà successivamente conto del comma 5 che autorizza, per l?anno 2014, la spesa di 220 milioni di euro da destinare al sostegno delle scuole paritarie, attribuendo il finanziamento alle Regioni in virtù della loro competenza amministrativa in materia. Fa notare in merito che detto stanziamento compensa la pregressa riduzione del rispettivo finanziamento registrata dal disegno di legge di bilancio, su cui erano stati svolti anche atti di sindacato ispettivo.

Il comma 20 dell'articolo 9 - prosegue la relatrice - istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di circa 106,6 milioni di euro per il 2014, rivolto a specifici interventi indicati nell'elenco n. 1. Tra questi, per quanto attiene all'università, pone in luce come la gran parte delle risorse, pari a 80 milioni di euro, sia stanziata in favore dei policlinici universitari.

Illustra indi l'articolo 10, comma 7, secondo cui con decreto del Ministro dell?istruzione, dell?università e della ricerca, da adottare entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità, sono individuati i beni immobili appartenenti all?Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) da trasferire all?Agenzia del demanio per la successiva dismissione.

Si sofferma inoltre sull'articolo 10, comma 24, che interviene sulla definizione del fabbisogno finanziario annuale delle università. In particolare rammenta che, in base alla nuova normativa, il quadro informativo economico-patrimoniale delle università è formato da: bilancio unico d?ateneo di previsione annuale autorizzatorio; bilancio unico d?ateneo di previsione triennale; bilancio unico d?ateneo di esercizio; bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri enti controllati. Riferisce quindi che l'adozione del bilancio unico di ateneo prevede la conseguente chiusura dei conti

di tesoreria intestati ai dipartimenti universitari, da attuarsi entro il 1° gennaio 2014. La relazione tecnica stima peraltro che, a seguito di tale chiusura, gli effetti contabili dei trasferimenti dei fondi ai conti di tesoreria unica degli atenei potrebbero determinare una diminuzione del livello di fabbisogno finanziario realizzato nell'anno 2013 tale da generare, in base alle attuali regole di calcolo, un fabbisogno finanziario programmato per l'anno 2014 non adeguato a garantire la piena operatività del sistema universitario. Al fine di neutralizzare tali effetti, il comma 24 prevede che il fabbisogno finanziario da assegnare nell'anno 2014 sia stabilito sulla base di un dato che non risente degli effetti del bilancio unico di ateneo, ed è quindi determinato incrementando del 3 per cento il fabbisogno programmato nell'anno 2013: si tratta a suo avviso di una giusta previsione prudenziale, volta ad evitare le conseguenze negative di tale passaggio contabile. La relazione tecnica precisa comunque che la norma non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto diretta a conservare il livello di fabbisogno del 2014, presente nei tendenziali, ponendolo pari al fabbisogno di tesoreria del 2013, incrementato del 3 per cento.

La relatrice pone poi in evidenzia una norma assai attesa dagli studenti di medicina, il comma 31, che dispone una riduzione della durata dei corsi di specializzazione in area sanitaria. Si prevede infatti che, a decorrere dall'anno accademico 2014-2015, i corsi in esame (compresi "nelle classi area medica, chirurgica e dei servizi clinici") abbiano una durata di 4 anni a differenza della durata attuale che è di 5 o di 6 anni. Puntualizza tuttavia che, con decreto ministeriale, da emanarsi entro il 30 marzo 2014, può essere stabilita una diversa durata, non superiore a 5 anni, per alcuni corsi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Plaude altresì al comma 33 del medesimo articolo 10, che pur riducendo le spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, secondo gli importi contenuti nell'allegato 3, esclude le spese iscritte negli stati di previsione dei Dicasteri dei beni culturali e dell'istruzione, nonché le spese relative alla missione "Ricerca e innovazione" che è di carattere trasversale. Si conferma dunque un'esclusione dai tagli, a suo giudizio importante, a vantaggio della scuola e dell'università, già prevista - come descritto in premessa - dal decreto-legge sull'IMU.

Cita poi con favore anche il comma 37 che diminuisce i consumi intermedi dei Ministeri secondo gli importi previsti dall'allegato 5, atteso che anche in questo caso sono escluse le spese iscritte negli stati di previsione dei Dicasteri dei beni culturali e dell'istruzione, nonché le spese relative alla missione "Ricerca e innovazione".

Menziona inoltre i commi 8 e 9dell'articolo 11che rimodulano il *turn over* nelle pubbliche amministrazioni, oggetto di numerose disposizioni normative. Secondo la disciplina vigente, le assunzioni di personale a tempo indeterminato sono autorizzate per un contingente determinato secondo le seguenti percentuali: 20 per cento, fino al 2014; 50 per cento, per il 2015; 100 per cento, dal 2016. Secondo la nuova previsione, la modulazione del *turn over* verrebbe ad essere: per il 2014, pari al 20 per cento (invariato); per il 2015, pari al 40 per cento (anziché 50 per cento); per il 2016, pari al 60 per cento (anziché 100 per cento); per il 2017, pari al 80 per cento (anziché 100 per cento); dal 2018, pari al 100 per cento (invariato). Lamenta dunque l'ennesimo slittamento dello sblocco totale del *turn over*, sottolineando che la disposizione impatta anche nei settori di interesse tra cui gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, l'Agenzia Spaziale Italiana e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). Rileva al contrario che per le università e gli enti di ricerca le percentuali di *turn over* autorizzato sono diverse rispetto a quelle sopra elencate per il 2014 e il 2015, mentre sono uguali per il 2016, 2017 e 2018. Precisa infatti che il comma 8, lettera *b)* (per le università) e lettera *c)* (per gli enti di ricerca) autorizza un *turn over* del 50 per cento sia per il 2014 sia per il 2015: sulla questione si riserva comunque di compiere un ulteriore approfondimento con il Governo.

Analizzando le Tabelle allegate al disegno di legge di stabilità, rileva che in Tabella A - recante le voci da includere nel fondo speciale di parte corrente - è previsto un accantonamento per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca pari a 593.000 euro per il 2014 e a 9.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 destinato, secondo la relazione illustrativa, alla copertura del decreto-

legge n. 35 del 2013 (recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), nonché alle scuole non statali.

Quanto alla Tabella C - recante gli stanziamenti la cui quantificazione annua è demandata alla legge di stabilità - vengono pressoché confermati gli stanziamenti previsti dalla legislazione vigente senza alcuna variazione, né in positivo né in negativo.

Per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio (Atto Senato n. 1121), la relatrice segnala anzitutto che esso registra i dati contabili a legislazione vigente. Le variazioni di spesa ivi previste dipendono perciò da manovre pregresse, che vengono contabilizzate di anno in anno per l'esercizio successivo. Afferma dunque che, nonostante i positivi provvedimenti legislativi citati in premessa, sussistono ancora riduzioni di spesa derivanti dall'effetto di trascinamento dei tagli precedenti. Con riferimento a ciò, cita ad esempio il caso delle scuole dell'infanzia, per le quali anche nelle Regioni che assicuravano una copertura totale del servizio si registrano lunghe lista d'attesa, sia a causa delle decurtazioni, sia a causa di alcune scelte a suo avviso discutibili inerenti il patto di stabilità. Fa presente in merito che nel decreto-legge n. 101 del 2013 le assunzioni disposte dalle aziende per i servizi pubblici erano state escluse dal patto di stabilità, mentre ora paiono essere nuovamente assoggettate a tali vincoli in virtù dell'articolo 15 del disegno di legge di stabilità: i comuni, proprio mediante dette assunzioni, garantivano il personale delle scuole dell'infanzia e ora invece si potrebbero trovare a dover esternalizzare il servizio.

In merito alle cifre, per l'anno 2014 il disegno di legge di bilancio reca, con riguardo al MIUR, spese in conto competenza per 51.039,9 milioni di euro; rispetto alle previsioni assestate per l?esercizio finanziario 2013, si registra dunque una riduzione di 491,1 milioni di euro. Al riguardo, la relatrice segnala peraltro che l'anno scorso il disegno di legge di bilancio 2013 prevedeva addirittura una riduzione di 1.134 milioni rispetto all'assestamento 2012, che tuttavia sono stati in parte recuperati con l'assestamento 2013, prevalentemente con riguardo alla cassa.

Con riguardo alle singole missioni e programmi, per l?anno 2014 alla missione Istruzione scolastica è assegnata la dotazione di 41.044,7 milioni di euro, con una riduzione di 227,1 milioni di euro rispetto al bilancio assestato 2013. La missione è articolata in 9 programmi di spesa. I programmi che subiscono le più rilevanti riduzioni rispetto al bilancio assestato 2013 sono: il programma 1.2, relativo all?istruzione prescolastica (-996,1 milioni di euro); il programma 1.3, relativo all?istruzione primaria (+997,1 milioni di euro); il programma 1.9, relativo alle istituzioni scolastiche non statali (? 228 milioni di euro). A tale ultimo riguardo, rimarca peraltro che l?articolo 9, comma 5, del disegno di legge di stabilità sopra descritto reca un?autorizzazione di spesa di 220 milioni per il 2014 proprio a favore delle scuole non statali, in tal modo compensando questo definanziamento disposto in passato. Preannuncia comunque l'intenzione di chiedere chiarimenti all'Esecutivo in merito alle differenze tra l'assestato 2013 e le previsioni del bilancio 2014, anche con riferimento ai fondi per l'istruzione prescolastica rispetto a quella primaria e alle altre missioni, onde comprendere se si tratta appunto di conseguenze di decrementi pregressi o di una riorganizzazione contabile. Si riserva conclusivamente di fornire maggiori informazioni nella prossima seduta, all'esito di una più analitica disamina delle parti di competenza e di un confronto con il Dicastero dell'istruzione.

Il relatore MARIN (*PdL*) riferisce sulla Tabella 13 del disegno di legge di bilancio, recante lo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità, soffermandosi anzitutto sulle numerose norme che impattano nei settori dei beni culturali e dello sport contenute nel disegno di legge di stabilità, cui si aggiungono anche norme di carattere trasversale che interessano tutti i Ministeri. Con particolare riferimento alle disposizioni sui beni culturali, segnala in primo luogo l'articolo 10, commi da 1 a 3, che autorizza il Governo ad adottare un regolamento di delegificazione per la razionalizzazione della normativa in materia di contributi alle istituzioni culturali di cui alla legge n. 534 del 1996, elencando precisi criteri e principi. Tali enti, ricorda il relatore, sono attualmente inseriti in una tabella triennale, sottoposta al

parere delle Commissioni parlamentari, e la stessa periodicità e procedura di adozione vengono mantenute per il riordino prospettato dall'articolo 10. Egli fa presente peraltro che, nella scorsa legislatura, in occasione dell'esame della tabella triennale 2012-2014, la 7a Commissione aveva sollecitato una revisione dei criteri per rafforzare la trasparenza e la meritocrazia e registra che nel testo in esame si accenna proprio alla trasparenza e alla pubblicità dei procedimenti, oltre che alla semplificazione. Quanto ai requisiti soggettivi delle istituzioni culturali beneficiarie, si ricalcano in parte quelli già previsti dalla legge n. 534 (personalità giuridica, assenza di finalità di lucro, possesso di un consistente patrimonio culturale), mentre in parte si aggiornano prevedendo la rilevanza nazionale e internazionale dell'attività svolta, la fruibilità del patrimonio mediante le moderne tecnologie, la capacità di attrarre capitali privati e promuovere forme di mecenatismo. Oltre a ciò si punta ad una visione unitaria che eviti sovrapposizioni e duplicazioni, all'introduzione di procedure concorsuali per l'accesso ai contributi, alla vigilanza *ex post* sulla gestione. Vengono comunque fatte salve le domande già inoltrate fino all'entrata in vigore del regolamento di delegificazione.

Il relatore dà poi conto del comma 4 dell'articolo 10, che modifica la normativa sulle pubblicazioni periodiche di valore culturale, non più destinatarie di "contributi" ma di "premi", e stabilisce che a tali pubblicazioni possa essere conferita una menzione speciale non accompagnata da apporto economico. Informa tuttavia che tale norma è stata stralciata dal Presidente del Senato sulla base del parere reso dalla Commissione bilancio questa mattina in quanto di carattere ordinamentale. Essa costituirà pertanto l'oggetto di un distinto disegno di legge che la Presidenza del Senato provvederà ad assegnare.

Continuando la disamina delle parti di competenza del Dicastero dei beni culturali contenute nel disegno di legge di stabilità, il relatore illustra ulteriori disposizioni dell'articolo 10, tra cui anzitutto il comma 25, secondo cui le azioni della società Promuovi Italia s.p.a. sono trasferite a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze e i diritti dell'azionista vengono esercitati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Promuovi Italia, rammenta, è una società costituita sulla base del decreto-legge n. 35 del 2005 il cui pacchetto azionario è attualmente detenuto dall'ENIT - Agenzia nazionale per il turismo; essa svolge attività di assistenza tecnica e di gestione di azioni mirate allo sviluppo dei sistemi turistici multiregionali e gli attuali diritti dell'azionista sono esercitati dal Dipartimento per la competitività e lo sviluppo del turismo. Essendo ora la delega sul turismo di competenza del Dicastero dei beni culturali, l'attività di supporto viene svolta per conto di tale Amministrazione anche se non in via esclusiva, in quanto la società può comunque supportare altre amministrazioni attraverso la stipula di convenzioni con l'ENIT. Lo stesso Dicastero per i beni culturali provvederà a nominare il nuovo organo amministrativo e presenterà al Parlamento ogni anno una relazione sull'attività svolta dalla Società.

Il successivo comma 26 stabilisce che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo possa predisporre, con proprio decreto, un piano di ristrutturazione e razionalizzazione delle società direttamente o indirettamente controllate.

Il comma 27 è invece volto a escludere che il limite di cinque componenti degli organi di amministrazione stabilito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010 si applichi alle istituzioni culturali, purché i relativi incarichi siano a titolo gratuito con la maggioranza in ogni caso costituita da membri designati da fondatori pubblici.

Il comma 33 riduce poi le spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, secondo gli importi contenuti nell'allegato 3, ad eccezione delle spese iscritte negli stati di previsione dei Dicasteri dei beni culturali e dell'istruzione, nonché delle spese relative alle missioni "Ricerca e innovazione" che è di carattere trasversale. Sono altresì esclusi da tali riduzioni gli interventi su cui già si operano decurtazioni, in particolare quelli di cui al comma 36 dell'articolo 10 e al comma 4 dell'articolo 17. Il comma 36 dell'articolo 10 riduce infatti alcune autorizzazioni di spesa concernenti i trasferimenti in favore di imprese pubbliche o private, elencate nell'allegato 4, per importi ivi previsti. La Relazione tecnica precisa che la riduzione media è intorno al 10 per cento. Gli stanziamenti che attengono al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo riguardano i contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale nonché la quota del Fondo unico per lo spettacolo (FUS)

destinato alle attività teatrali di prosa svolte da soggetti privati. Nel precisare che a suo avviso detta riduzione non dovrebbe impattare sull'importo complessivo del FUS indicato in Tabella C, il relatore chiede peraltro una conferma in questo senso da parte del Governo.

Egli menziona poi il comma 37 dell'articolo 10, che diminuisce i consumi intermedi dei Ministeri secondo gli importi previsti dall'allegato 5: anche in questo caso, sono escluse le spese iscritte negli stati di previsione dei Dicasteri dei beni culturali e dell'istruzione, nonché le spese relative alle missioni "Ricerca e innovazione".

Il relatore dà poi conto dell'articolo 17, comma 4, che agisce sui crediti di imposta indicati nell'elenco n. 2, al fine di riallineare le risorse stanziate in bilancio con l'effettiva fruizione. Il risparmio che ci si attende dalla disposizione, pari in termini di saldo netto a 500 milioni di euro per il 2014 e a 300 milioni di euro a decorrere dal 2015, è ottenuto riducendo la percentuale di fruizione al massimo del 15 per cento per ciascun credito di imposta: al riguardo, fa presente comunque che la specifica percentuale di fruizione sarà determinata successivamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge e dunque sarà presumibilmente parametrata alle peculiarità di ciascun settore. La norma impatta sui settori di interesse perché incide sui crediti di imposta per il pagamento di imposte mediante cessione di beni culturali e opere; per l'erogazione di borse di studio a studenti universitari; per gli esercenti sale cinematografiche; per la musica; per le imprese che finanziano progetti di ricerca e per le PMI che finanziano la ricerca; per imprese produttrici di prodotti editoriali.

Sempre riguardo ai beni culturali, il relatore segnala che la Tabella B - recante le voci da includere nel fondo speciale di conto capitale, ossia le spese per investimenti - prevede accantonamenti per interventi di tutela e restauro dei beni culturali, pari a 5 milioni di euro per il 2014, a 30 milioni di euro per il 2014 e a 50 milioni di euro per il 2016, di cui sollecita l'impiego da parte dell'Amministrazione competente, per evitare che tali risorse vadano in economia.

In merito alla Tabella C - recante gli stanziamenti la cui quantificazione annua è demandata alla legge di stabilità - manifesta soddisfazione per l'incremento del FUS che passa da circa 382 a 411 milioni di euro nel 2014 (auspicabilmente al netto delle predette previsioni di cui all'articolo 10, comma 36), anche se tale ammontare si riduce nuovamente negli anni 2015 e 2016. In proposito, il relatore precisa che, rispetto alle previsioni della legge di stabilità dello scorso anno, per il 2015 e 2016 si registra comunque un incremento di circa 29 milioni di euro per entrambe le annualità ma, partendo da livelli assai bassi, l'ammontare complessivo si attesta a cifre di circa 396 milioni di euro: auspica pertanto il mantenimento di una somma adeguata anche per i restanti anni del triennio e comunque non inferiore a quella del 2014. Analogo incremento registra altresì con riferimento agli istituti culturali, il cui finanziamento è aumentato da circa 6,2 milioni di euro a circa 14 milioni di euro per il 2014; in questo caso, a differenza del FUS, i fondi per il 2015 e 2016 non subiscono incrementi, per cui restano invariate le modeste previsioni stabilite nel 2013 (7,4 milioni di euro) che comportano di fatto un dimezzamento rispetto al nuovo importo fissato per il 2014. Auspica dunque anche in questo caso un recupero di tale previsione.

Egli segnala indi che gli stanziamenti disposti in Tabella C per il funzionamento degli istituti centrali (pari a 891.000 euro per il 2014, 844.000 per il 2015 e 846.000 per il 2016) e per l'Accademia dei Lincei (pari a 925.000 euro per il 2014, 875.000 per il 2015 e 877.000 per il 2016) non tengono conto delle variazioni, rispettivamente in aumento e in diminuzione, previste dal disegno di legge di bilancio ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge di contabilità n. 196 del 2009. Tale norma consente infatti al Governo, per motivate esigenze, di rimodulare in via compensativa le dotazioni finanziarie all'interno di un programma o tra programmi di una stessa missione attraverso il disegno di legge di bilancio, sempre nell'evidente rispetto dei saldi di finanza pubblica: si tratta, in questo caso, del decremento di 60.000 euro dello stanziamento dell'Accademia dei Lincei e dell'innalzamento di 433.000 euro delle risorse per gli istituti centrali.

Passando alla Tabella E - recante gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa a carattere pluriennale - il relatore evidenzia poi: lo stanziamento di 5 milioni di euro per il 2014

per il contributo al nuovo auditorium di Firenze, disposto dal decreto-legge n. 98 del 2011; lo stanziamento di 7 milioni di euro per il 2014 per la realizzazione dei Nuovi Uffizi, previsto dal decreto-legge n. 91 del 2013 (Valore cultura), di recente convertito in legge; lo stanziamento di 3 milioni di euro per il 2014 per la realizzazione del Museo nazionale dell'ebraismo, analogamente stabilito dal decreto-legge n. 91 del 2013 (Valore cultura); lo stanziamento di 100.000 euro per il 2014 e 2015 per la tutela del patrimonio dell'UNESCO della provincia di Ragusa, sempre previsto dal decreto-legge n. 91 del 2013.

Quanto alle disposizioni sullo sport contenute nel disegno di legge di stabilità, egli rileva anzitutto l'articolo 7, comma 5, che rifinanzia per 400 milioni di euro per il 2014 il 5 per mille dell'IRPEF destinato, fra l'altro, al sostegno della ricerca scientifica e delle associazioni sportive dilettantistiche.

L'articolo 9, comma 20, istituisce poi, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di circa 106,6 milioni di euro per il 2014, rivolto a specifici interventi indicati nell'elenco n. 1. Tra questi, per quanto attiene allo sport, rimarca la destinazione di 6 milioni di euro al Comitato italiano paralimpico. Il successivo comma 21 incrementa il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva di 10 milioni di euro per il 2014, 15 milioni di euro per il 2015 e 20 milioni di euro per il 2016, che auspica possa essere utilizzato per sostenere adeguatamente le numerose richieste di accesso ai finanziamenti, come segnalato recentemente dal ministro Delrio in Commissione.

In relazione allo sport, segnala altresì in Tabella E i seguenti stanziamenti sia per i Giochi del Mediterraneo di Pescara che per i Campionati di nuoto del 2009: 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 in base al decreto-legge n. 203 del 2005; 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 in base alla legge finanziaria n. 296 del 2006; rispettivamente, 700.000 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e 400.000 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Il relatore si sofferma infine su alcune norme di carattere trasversale del disegno di legge di stabilità, che impattano sul pubblico impiego e dunque sui settori di interesse, fra cui illustra in particolare: l'articolo 2, commi 1 e 2, che adegua gli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato alle gestioni previdenziali ivi compresa quella riguardante i lavoratori dello spettacolo; l'articolo 8, comma 8, che impone alle Amministrazioni che hanno programmi di sviluppo finanziati con risorse europee di avvalersi della CONSIP nella sua qualità di centrale di committenza per l'acquisto di beni e servizi; l'articolo 10, comma 5, che detta norme per la razionalizzazione degli spazi in uso delle Amministrazioni pubbliche; l'articolo 10, comma 32, secondo cui entro il 31 luglio 2014 devono essere adottate ulteriori misure di razionalizzazione della spesa e di ridimensionamento delle strutture; l'articolo 11, commi da 1 a 4, che modifica le modalità di calcolo dell'indennità di vacanza contrattuale e prevede il rinnovo dei contratti solo per la parte normativa, senza recupero per quella economica; l'articolo 11, commi da 12 a 16, che dal 1° gennaio 2014 introduce dei limiti al trattamento economico complessivo per il personale della pubblica amministrazione.

Quanto al disegno di legge di bilancio (Atto Senato n. 1121), egli riferisce che la relazione illustrativa dà anzitutto conto dei provvedimenti adottati nell'ultimo esercizio, con particolare riguardo al decreto-legge n. 91 del 2013. L'articolo 13 è prettamente dedicato al Dicastero dei beni culturali e rimanda alla relativa Tabella 13, dalla quale si evince una generale diminuzione delle risorse in conto competenza per le missioni di tale Amministrazione in rapporto con le previsioni assestate per il 2013, ad eccezione della missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche. All'interno della missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, che subisce un decremento di quasi 70 milioni di euro, l'unico programma in aumento è Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio, che registra un aumento di 1,6 milioni di euro. Vi è inoltre un nuovo stanziamento di circa 30 milioni per le competenze in materia di turismo.

Illustrando infine la Tabella 2 del Ministero dell'economia e delle finanze, fa presente che, all'interno della missione Giovani e sport, il programma Attività ricreative e sport subisce una riduzione di circa 9,6 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate del 2013, risultando pari a circa 609 milioni di

euro.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE DI SEMPLIFICAZIONE (ATTO SENATO N. 958)

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione affari costituzionali ha posticipato a lunedì 18 novembre alle ore 16 il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 958. Pertanto, anche alla luce dell'avvio della sessione di bilancio, avverte che l'esame in sede consultiva riprenderà dopo la conclusione della manovra finanziaria.

Prende atto la Commissione.

SULL'ESAME DEL DECRETO-LEGGE N. 104 DEL 2013

Il PRESIDENTE comunica che la Camera dei deputati potrebbe licenziare il decreto-legge n. 104 del 2013 (decreto-legge scuola) il 30 ottobre prossimo; pertanto dopo quella data sarà trasmesso al Senato. Considerato che esso scade l'11 novembre prossimo, preannuncia la possibilità che la Commissione si riunisca lunedì 4 e martedì 5 per l'esame del provvedimento in sede referente e che subito dopo esso sia calendarizzato in Aula.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani giovedì 24 ottobre alle ore 8.30 non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.7.3. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 45 (ant.) del 29/10/2013

collegamento al documento su www.senato.it

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

MARTEDÌ 29 OTTOBRE 2013
45ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Interviene il ministro per gli affari regionali e le autonomie Delrio, nonché i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua e per l'istruzione, l'università e la ricerca Toccafondi.

La seduta inizia alle ore 12.

IN SEDE CONSULTIVA

(1121) ***Bilancio di previsione dello Stato per l?anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016***

- **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (*limitatamente alle parti di competenza*)

- **(Tab. 7)** Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

- **(Tab. 13)** Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

(1120) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)***

(Rapporti alla 5ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto. Conclusione dell'esame della Tabella 2, limitatamente alle parti di competenza, e delle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità: rapporto favorevole con osservazioni. Seguito dell'esame congiunto delle Tabelle 7 e 13 e delle parti rispettivamente corrispondenti del disegno di legge di stabilità e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 ottobre scorso.

Il PRESIDENTE comunica che la seduta di oggi sarà anzitutto dedicata alla discussione generale congiunta sui disegni di legge di stabilità e bilancio e sarà sospesa alle 13,30, per proseguire dalle 14,30 con le repliche dei relatori e dei Ministri e l'eventuale votazione dei distinti rapporti sulle Tabelle di competenza. Avverte altresì che potrebbe essere posticipato il termine di questa sera per la conclusione dell'esame delle Tabelle di bilancio: in tal caso potrebbe essere spostato a domani mattina il seguito dell'esame.

Prende atto la Commissione.

Il senatore BOCCHINO (*M5S*) interviene sull'ordine dei lavori per lamentare l'assenza di un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, chiedendo perciò di rinviare la discussione sulle parti di competenza di questo Dicastero.

Il PRESIDENTE precisa che la discussione sulle parti di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avrà inizio non appena giungerà il sottosegretario Toccafondi. Comunica perciò che si procederà alla discussione sulle parti riguardanti il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, data la presenza del sottosegretario Ilaria Borletti.

Prende quindi la parola la senatrice MONTEVECCHI (*M5S*), la quale deplora anzitutto un generale decremento delle risorse del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo rispetto alle previsioni assestate del 2013.

Rileva peraltro che i tagli interessano tutte le missioni tranne il programma Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanee, tutela e valorizzazione del paesaggio, che registra un incremento di 1,6 milioni di euro. Ciò che rattrista, prosegue la relatrice, è che l'incidenza percentuale delle risorse per il comparto sul totale generale del bilancio dello Stato è ferma allo 0,19 per cento. Ricorda invece che da più parti era stato chiesto l'innalzamento di tale soglia almeno all'1 per cento, che comunque è distante dalle medie europee. A fronte di ciò, rimarca negativamente l'incongruenza delle politiche governative rispetto alle dichiarazioni iniziali del Presidente del Consiglio Letta, secondo cui qualora fossero stati operati tagli nel settore della cultura, dell'istruzione e della ricerca, egli stesso si sarebbe dimesso.

Si dichiara peraltro preoccupata per il taglio alle spese in conto capitale, che rappresentano gli investimenti, tanto più che ciò comporterà un aumento delle spese per le passività finanziarie. In definitiva non condivide la manovra di bilancio e manifesta forte stupore per i tagli rispetto ai timidi passi in avanti compiuti invece con il cosiddetto decreto "valore cultura". Ritiene in conclusione che i provvedimenti disattendano le aspettative del settore e anche quelle maturate proprio in occasione del suddetto decreto "valore cultura".

Il PRESIDENTE fa presente che non vi sono altri iscritti a parlare con riferimento alla Tabella 13 e alle corrispondenti parti del disegno di legge di stabilità. Tenuto conto che non è ancora giunto il sottosegretario Toccafondi, dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 12,20, riprende alle 12,30.

Il PRESIDENTE dà il benvenuto al sottosegretario Toccafondi.

La senatrice GIANNINI (*SCpI*) svolge alcune considerazioni generali riguardanti la Tabella 7 e le parti relative del disegno di legge di stabilità, condividendo il giudizio tutto sommato positivo espresso dalla relatrice. Ritiene infatti che i provvedimenti in titolo costituiscano un passo in avanti verso una effettiva inversione di tendenza, ponendo fine ai tagli lineari che hanno rappresentato una piaga per il sistema. Nota perciò che l'intento è di procedere attraverso interventi specifici, come rappresenta l'incremento di 150 milioni di euro del Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) per il 2014: ciò testimonia a suo avviso la volontà di dare un segnale tangibile, tanto più che l'anno scorso il *budget* del sistema universitario era inferiore. Dopo aver comunque precisato di non avere precisa contezza dell'impatto di tale recupero, si augura che esso consenta di dare respiro al settore.

Si sofferma inoltre sulla possibilità di dare maggiore spazio alle assunzioni per i giovani, sottolineando negativamente come il blocco del *turn over* abbia rappresentato una enorme penalizzazione per la ricerca nonché una perdita di competitività internazionale. In merito alle quote di ricambio previste dal disegno di legge di stabilità, chiede garanzie sul mantenimento del 50 per cento per il 2014.

In una breve interruzione la senatrice PUGLISI (*PD*), relatrice sulla Tabella 7 e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità, conferma il mantenimento, per le università e gli enti di ricerca, della quota del 50 per cento, sia per il 2014 che per il 2015. Puntualizza invece che lo sblocco totale del *turn over* previsto inizialmente nel 2016 si avrà solo nel 2018.

Riprendendo il suo intervento, la senatrice GIANNINI (*SCpI*) rileva come, a dispetto dell'importanza dei provvedimenti in esame, non vengano adottate misure più coraggiose e innovative. Riferendosi ad esempio all'articolo 17, comma 4, che incide sulla percentuale di fruizione dei crediti di imposta, deplora che esso possa avere una ricaduta assai negativa sulle borse di studio per gli studenti universitari mentre, in occasione del cosiddetto "decreto-legge del fare", la Commissione aveva sollecitato l'incremento degli stanziamenti per la Fondazione per il merito, purtroppo in quell'occasione sottratti alla quota premiale. Ritiene dunque che nella manovra di bilancio poteva essere colta l'occasione per finanziare detta Fondazione con nuove risorse.

Si augura pertanto che la volontà dell'Esecutivo non si limiti al ripristino di alcuni finanziamenti, peraltro esigui, ma si sostanzi in precise scelte di investimento, proprio a partire dalle borse di studio.

Il senatore BOCCHINO (*M5S*) premette che le sue opinioni riguarderanno non solo la manovra economica in esame, ma anche tutti i provvedimenti finora approvati dall'Esecutivo con particolare riferimento all'istruzione, all'università e alla ricerca. Nel lamentare come alle promesse concrete del Presidente del Consiglio e del Ministro dell'istruzione non siano seguiti interventi coraggiosi, ritiene che il modesto recupero di 150 milioni sul FFO non consenta neanche di compensare il taglio di 300 milioni di euro disposto lo scorso anno.

Rimarca altresì che le misure sul *turn over* sono state ulteriormente peggiorate in quanto la totalità del ricambio si raggiungerà solo nel 2018. Ciò è a suo avviso tanto più grave in quanto non tiene conto dell'orientamento più volte espresso dalla Commissione circa la necessità di eliminare tale vincolo per le università e gli enti di ricerca che già sottostanno ad altri limiti in materia di assunzioni. Afferma dunque che il Governo ha perso la possibilità di intraprendere un percorso nuovo e lamenta la condizione in cui versano in particolare gli enti di ricerca, finora oggetto di tagli lineari. Al riguardo, dopo aver ricordato il parere assai duro espresso dalle omologhe Commissioni di Camera e Senato sul riparto del Fondo ordinario (FOE), stigmatizza la marginalizzazione del comparto anche nel decreto-legge n. 104 del 2013 ("decreto-legge scuola").

Rileva quindi che solo il decreto-legge n. 69 del 2013 aveva previsto un timido innalzamento del FOE, a fronte però di tagli per il 2013 pari a circa 55 milioni: si tratta perciò a suo avviso di una misura paragonabile ad una beffa, tanto più che nel decreto-scuola non vi sono norme utili a far ripartire il

comparto. Precisa infatti che in esso sono contenute solo disposizioni per le assunzioni nell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) per esigenze connesse alla Protezione Civile, mentre molto più numerosi sono i precari della ricerca che portano avanti il settore. Deplora peraltro che nel predetto decreto-legge n. 104 le misure sugli enti di ricerca siano inserite in un capo recante "altre disposizioni", testimoniando chiaramente la scarsa importanza che il Governo annette a tale mondo.

Domanda dunque se vi sia lo spazio per dare un'impronta innovativa, che non suoni beffarda per i lavoratori dell'università e della ricerca, anche qualora non si spinga al raggiungimento delle soglie europee del PIL per la ricerca, obiettivo desiderabile ma realisticamente poco fattibile. In tale ottica, suggerisce una serie di interventi, che saranno anche oggetto di proposte emendative nella sede di merito, citando anzitutto il Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), i Progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) e il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB) che sono stati a lungo penalizzati. In particolare sollecita il ripristino, quanto ai PRIN, almeno dei livelli del 2011, in cui gli stanziamenti si attestavano sugli 87 milioni di euro, contro i 38 milioni attuali. Analogamente, in ordine al FIRB, che interessa i giovani ricercatori, invoca un innalzamento da 30 a 100 milioni di euro, tanto più che si tratta di cifre comunque modeste sul bilancio dello Stato.

Propone altresì di portare al 100 per cento lo sblocco del *turn over* già dal 2014 accogliendo in tal senso i suggerimenti avanzati in varie occasioni dalla Commissione.

In merito al FOE, rimarca la necessità di assorbire la quota premiale nella quota ordinaria, tenuto conto che le risorse premiali erano state di fatto sottratte al finanziamento ordinario. Suggerisce invece di ripristinare i 50 milioni di euro tagliati nel 2013 e destinare tutt'al più questi ultimi alla valutazione della qualità nella ricerca (VQR), a differenza di quanto invece annunciato dal ministro Maria Chiara Carrozza la quale vorrebbe utilizzare la quota premiale per la VQR.

Avviandosi alla conclusione, auspica che tali proposte siano prese in considerazione per avviare un recupero, tenuto conto che il comparto è stato dimenticato non solo nella manovra di bilancio ma anche negli altri provvedimenti finora approvati.

Il senatore TOCCI (*PD*) lamenta un nuovo abbassamento dello sblocco del *turn over* al 20 per cento per il 2014.

La senatrice PUGLISI (*PD*), relatrice sulla Tabella 7 e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità, ribadisce che per gli enti di ricerca la quota per il 2014 è del 50 per cento mentre lo sblocco totale è rinviato al 2018.

Riprendendo il suo intervento, il senatore TOCCI (*PD*) prende atto positivamente di tale chiarimento, stigmatizzando tuttavia i continui cambiamenti di tali soglie, mentre sarebbe a suo avviso opportuno affrontare il tema del ricambio generazionale in maniera organica, uscendo da questa emergenza normativa. Ritiene infatti necessario approntare una soluzione definitiva stabile, tanto più che non c'è bisogno a suo giudizio di intervenire sul *turn over* per il controllo della spesa pubblica, in quanto sussiste già il vincolo delle risorse stanziate in bilancio. Si domanda pertanto quale sia la reale intenzione, tenuto conto che bloccare il *turn over* di fatto significa diminuire il personale per ridurre i finanziamenti, contrariamente a quanto invece affermato dal Presidente del Consiglio.

Descrive quindi con preoccupazione gli effetti di tale fenomeno, consistenti nel trasferimento all'estero dei migliori giovani italiani, mentre in Italia restano quelli disponibili ad una vita di precariato in quanto supportati dalle relative famiglie. Si compie perciò a suo avviso una selezione al ribasso, che rende intollerabile discutere ancora una volta della "fuga dei cervelli" senza compiere misure concrete. Evidenzia infatti che nelle università italiane lavorano circa 20.000 assegnisti, senza diritti né prospettive, i quali fanno didattica e svolgono ricerca.

Sollecita dunque una soluzione di lungo periodo e critica i criteri attraverso cui si gestisce la quota del *turn over* in quanto di fatto porterà alla chiusura delle università del Sud. Ritenendo che ciò costituisca

un problema nazionale, nega con forza che i criteri di riparto dei punti organico rappresentino misure meritocratiche, tanto più che non hanno alcun nesso con la valutazione dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) in quanto non legati alla produzione scientifica. Manifesta infatti disappunto sull'idea che vengano premiate le università che incrementano le tasse universitarie, tenuto conto peraltro che nel Meridione ciò non può accadere visto il contesto sociale di riferimento. Analogamente critica l'assenza di una politica organica, che crea pericolosi squilibri tra Nord e Sud e mortifica definitivamente le possibilità di rinascita del Mezzogiorno, basate anzitutto sulla conoscenza. Nell'attribuire tali scelte anzitutto al Ministero dell'economia e delle finanze, che non ha a suo giudizio consapevolezza delle relative conseguenze, invoca nuovamente un chiarimento onde evitare la chiusura delle università del Sud e sollecita una risposta definitiva soprattutto sulle possibilità di assunzione, giudicando inaccettabile rincorrere disposizioni contenute in svariati provvedimenti.

Il senatore LIUZZI (*PdL*), riallacciandosi all'intervento del senatore Tocci, si sofferma sulla situazione in cui versano le università di Lecce e di Bari. In proposito afferma che risolvere i problemi delle università meridionali non risponde ad un vecchio meridionalismo ma riguarda la politica nazionale sull'università. Concorda pertanto sulla necessità di affrontare in maniera univoca la questione, tenuto conto che si tratta di temi trasversali alla sensibilità di tutte le forze politiche.

Il PRESIDENTE comunica che non vi sono altri iscritti nel dibattito. Alla luce della disponibilità manifestata dal ministro Delrio di partecipare alla seduta a partire dalle ore 16, propone di sospendere la seduta fino alle 15,30. Riferisce altresì che il ministro Maria Chiara Carrozza ha manifestato la propria disponibilità a replicare domani nella seduta già convocata delle 9,30, mentre si riserva di verificare la presenza del ministro Bray.

Sulla proposta di sospensione conviene la Commissione.

La seduta, sospesa alle 13,10, riprende alle ore 15,40.

Poiché nessun altro chiede di intervenire nel dibattito, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale congiunta.

Si passa indi alle repliche sulla Tabella 2, limitatamente alle parti di competenza e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità.

Il relatore MARIN (*PdL*) illustra uno schema di rapporto favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al presente resoconto, in cui si menzionano positivamente l'articolo 7, comma 5, sul rifinanziamento del 5 per mille dell'IRPEF per il 2014, l'articolo 9, comma 20, che stanzia fondi per il Comitato italiano paralimpico, e l'articolo 9, comma 21, che reintegra il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva. A tale ultimo riferimento precisa che per l'anno 2013 detto Fondo non aveva alcuno stanziamento benché la legge istitutiva avesse previsto per il 2012 una capienza di 23 milioni di euro. Tenuto conto di ciò, fa presente di aver inserito due osservazioni, la prima riguardante l'utilizzo del Fondo medesimo per sostenere le numerose richieste di accesso ai finanziamento, e la seconda volta a sollecitare fin dal 2014 un ulteriore incremento del Fondo almeno ai livelli del 2012. Infine, segnala l'esigenza di raccomandare al Governo di compiere una verifica sui finanziamenti pluriennali indicati in Tabella E a favore di eventi sportivi già svolti da tempo, quali i Campionati del mondo di nuoto del 2009 e i Giochi del Mediterraneo di Pescara.

La senatrice IDEM (*PD*), con riferimento all'osservazione n. 3, chiede che si specifichi la necessità di trasmettere al Parlamento di una vera e propria rendicontazione sull'utilizzo dei fondi connessi ad eventi sportivi già trascorsi, tanto più che in alcuni casi si sono verificate indagini della Magistratura, come ad esempio in occasione dei Mondiali di nuoto.

Il presidente MARCUCCI (*PD*) ritiene preferibile che il Governo trasmetta una relazione al Parlamento che eventualmente includa la rendicontazione riferita alle gestioni passate, ma soprattutto una prospettiva sui finanziamenti futuri.

La senatrice BIGNAMI (*M5S*) chiede che sia inserito un riferimento al tema dell'integrazione sportiva dei ragazzi diversamente abili.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) invita a specificare che il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva venga in parte impiegato per i progetti in collaborazione con le scuole.

Il sottosegretario TOCCAFONDI fa presente che nel decreto-legge n. 104 del 2013 sono previsti ulteriori stanziamenti, attraverso la Banca europea degli investimenti, destinati all'ammodernamento e la messa in sicurezza degli impianti sportivi delle scuole.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*), riferendosi all'articolo 7, comma 5, giudica singolare stabilire un importo prefissato per le risorse del 5 per mille, tenuto conto che si tratta di interventi rimessi alla scelta del contribuente. Si chiede dunque come verranno impiegate le ulteriori risorse che dovessero superare detta quota. Invita inoltre ad espungere il riferimento alla ricerca scientifica, tenuto conto che il rapporto in questione attiene solo allo sport.

Pur prendendo atto dei chiarimenti del sottosegretario Toccafondi circa l'edilizia sportiva delle scuole, invita poi a specificare comunque che le risorse del Fondo per lo sviluppo e la diffusione della pratica sportiva debbono essere destinate prioritariamente alla ristrutturazione degli impianti esistenti e alla costruzione di nuovi nei comuni e nei territori che ne sono privi.

Il presidente MARCUCCI (*PD*) conviene sulla esigenza di espungere il riferimento alla ricerca scientifica dalla premessa riferita all'articolo 7, comma 5. Invita tuttavia a prestare particolare attenzione nel richiamare i comuni privi di impianti sportivi, reputando preferibile parlare di "aree", che insistono su un bacino di utenza più ampio.

La senatrice PUGLISI (*PD*) sottolinea che l'istituto del 5 per mille viene per la prima volta finanziato in maniera certa già nella legge di stabilità per un importo non indifferente. Ricorda infatti che in passato le istituzioni beneficiarie delle scelte del contribuente non avevano alcuna sicurezza circa l'ammontare delle risorse loro destinate.

Il relatore MARIN (*PdL*) si dichiara disponibile a riformulare lo schema di rapporto accogliendo la proposta di espungere il richiamo alla ricerca scientifica in merito al 5 per mille, l'esigenza di dare priorità alla ristrutturazione degli impianti sportivi esistenti e la costruzione di nuovi nelle aree sprovviste, nonché il suggerimento di trasmettere una relazione al Parlamento sui finanziamenti pluriennali relativi ad eventi sportivi già svolti. Alla luce delle precisazioni del sottosegretario Toccafondi non ritiene invece di specificare una ulteriore destinazione di risorse per l'impiantistica sportiva scolastica. Quanto al tema dell'integrazione sportiva si dichiara disponibile ad un approfondimento fermo restando che tale sottolineatura potrebbe essere mal vista proprio dagli atleti diversamente abili i quali si sentono atleti a tutti gli effetti dato che non c'è alcuna differenza di

preparazione.

Intervengono brevemente le senatrici BIGNAMI (*M5S*) e IDEM (*PD*) per sottolineare la positività di un richiamo ai progetti di integrazione, distinti dalla attività sportiva dei diversamente abili.

Il PRESIDENTE dà il benvenuto al ministro Delrio appena giunto in Commissione.

Il relatore MARIN (*PdL*) illustra dunque una riformulazione dello schema di rapporto favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al presente resoconto, nel quale precisa di aver modificato anche la premessa relativa al Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva, sottolineando criticamente che il rifinanziamento è comunque inferiore alla dotazione iniziale del 2012.

Replica il ministro DELRIO il quale concorda sulle osservazioni espresse dalla Commissione, sottolineando la necessità di recuperare maggiori risorse per dar seguito alle domande di finanziamento ricevute. Comunica inoltre che è in corso un approfondimento sui finanziamenti disposti in precedenza e non più attuali che potranno utilmente confluire nel summenzionato Fondo.

Per dichiarazione di voto contrario a nome del Gruppo interviene la senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*), la quale osserva che l'assenza in passato di un tetto minimo garantito per il 5 per mille non fosse comunque un segnale positivo. Ribadisce dunque l'esigenza di capire come verranno impiegate le eventuali ulteriori risorse.

I senatori BOCCHINO (*M5S*) e CENTINAIO (*LN-Aut*) dichiarano l'astensione della propria parte politica.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva lo schema di rapporto favorevole con osservazioni riformulato, relativo alla Tabella 2 - limitatamente alle parti di competenza - e alle connesse disposizioni del disegno di legge di stabilità.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta, già convocata per domani 30 ottobre alle ore 9,30, è anticipata alle ore 9.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE E NUOVA CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO AI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE avverte che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, prevista oggi al termine della seduta plenaria, non avrà luogo. Comunica dunque che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è nuovamente convocato domani, 30 ottobre, al termine della seduta plenaria.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAL RELATORE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER L'ANNO FINANZIARIO 2014 E PER IL TRIENNIO 2014-2016 (DISEGNO DI LEGGE N. 1121 - TABELLA 2), LIMITATAMENTE ALLE PARTI DI COMPETENZA, E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1120

La Commissione, esaminati lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, limitatamente alle parti relative allo sport, nonché le parti connesse del disegno di legge di stabilità per il 2014,

con riguardo alle parti del disegno di legge di stabilità:

- condivide l'articolo 7, comma 5, che rifinanzia per 400 milioni di euro per il 2014 il 5 per mille dell'IRPEF destinato, fra l'altro, al sostegno della ricerca scientifica e delle associazioni sportive dilettantistiche,
- manifesta soddisfazione per l'articolo 9, comma 20, relativo al fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di circa 107,6 milioni di euro per il 2014, che destina 6 milioni di euro al Comitato italiano paralimpico,
- rileva positivamente il comma 21 dell'articolo 9 che incrementa il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva di 10 milioni di euro nel 2014, 15 milioni di euro per il 2015 e 20 milioni di euro per il 2016;
- prende atto degli stanziamenti inseriti in Tabella E sia per i Giochi del Mediterraneo di Pescara che per i Campionati di nuoto del 2009;

quanto al disegno di legge di bilancio, manifesta rammarico per la decurtazione di circa 9,6 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate del 2013 subita dal programma Attività ricreative e sport

all'interno della missione Giovani e sport.

La Commissione formula conseguentemente un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni riferite al disegno di legge di stabilità:

1. si auspica che le maggiori risorse del Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva possano essere utilizzate per sostenere adeguatamente le numerose richieste di accesso ai finanziamenti;
2. si raccomanda vivamente che le risorse del predetto Fondo per la diffusione della pratica sportiva siano riportate già dal 2014 ai valori del 2012, quando il Fondo fu istituito con una dotazione pari a 23 milioni di euro, e che detto importo sia poi progressivamente incrementato nel corso nel triennio;
3. con riferimento alla Tabella E, si reputa necessaria una verifica sui finanziamenti pluriennali a favore di eventi sportivi già svolti da tempo, quali in particolare i Campionati mondiali di nuoto del 2009 e i Giochi del Mediterraneo di Pescara.

RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER L'ANNO FINANZIARIO 2014 E PER IL TRIENNIO 2014-2016 (DISEGNO DI LEGGE N. 1121 - TABELLA 2), LIMITATAMENTE ALLE PARTI DI COMPETENZA, E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1120

La Commissione, esaminati lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, limitatamente alle parti relative allo sport, nonché le parti connesse del disegno di legge di stabilità per il 2014,

con riguardo alle parti del disegno di legge di stabilità:

- condivide l'articolo 7, comma 5, che rifinanzia per 400 milioni di euro per il 2014 il 5 per mille dell'IRPEF destinato, fra l'altro, al sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche,
- manifesta soddisfazione per l'articolo 9, comma 20, relativo al fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di circa 107,6 milioni di euro per il 2014, che destina 6 milioni di euro al Comitato italiano paralimpico,
- rileva positivamente il rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva per 10 milioni di euro nel 2014, 15 milioni di euro nel 2015 e 20 milioni di euro nel 2016, disposto dal comma 21 dell'articolo 9, rimarcando tuttavia che si tratta di cifre inferiori alla dotazione di 23 milioni di euro con cui il Fondo era stato istituito nel 2012;
- prende atto degli stanziamenti inseriti in Tabella E sia per i Giochi del Mediterraneo di Pescara che per i Campionati di nuoto del 2009;

quanto al disegno di legge di bilancio, manifesta rammarico per la decurtazione di circa 9,6 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate del 2013 subita dal programma Attività ricreative e sport all'interno della missione Giovani e sport.

La Commissione formula conseguentemente un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni riferite al disegno di legge di stabilità:

1. si auspica che le maggiori risorse del Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva possano essere utilizzate per sostenere adeguatamente le numerose richieste di accesso ai finanziamenti, dando priorità alla ristrutturazione degli impianti esistenti e alla costruzione di nuovi nelle aree che ne sono sprovviste;
2. si raccomanda vivamente che le risorse del predetto Fondo per la diffusione della pratica sportiva siano riportate già dal 2014 ai valori del 2012, quando il Fondo fu istituito con una dotazione pari a 23 milioni di euro, e che detto importo sia poi progressivamente incrementato nel corso nel triennio;
3. con riferimento alla Tabella E, si invita il Governo a trasmettere al Parlamento una relazione sui finanziamenti pluriennali a favore di eventi sportivi già svolti da tempo, quali i Campionati mondiali di nuoto del 2009 e i Giochi del Mediterraneo di Pescara.

1.4.2.7.4. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 46 (ant.) del 30/10/2013

collegamento al documento su www.senato.it

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 2013
46ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Intervengono il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Bray e il sottosegretario di Stato per il medesimo Dicastero Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua nonchè il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Rossi Doria.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1121) ***Bilancio di previsione dello Stato per l?anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016***

- **(Tab. 7)** Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

- **(Tab. 13)** Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

(1120) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)***

(Rapporti alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Rapporto favorevole con condizioni e osservazioni sulla Tabella 7 e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità. Rapporto favorevole con osservazioni sulla Tabella 13 e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che il ministro Maria Chiara Carrozza non potrà partecipare ai lavori della Commissione per una indisposizione, per cui è presente il sottosegretario Rossi Doria. Comunica altresì che - oltre a quelli dei relatori - sono stati presentati rapporti alternativi, di tenore contrario, che ove non approvati saranno comunque trasmessi alla Commissione bilancio come rapporti di minoranza, ai sensi dell'articolo 126, comma 6, del Regolamento.

Il senatore CENTINAIO (*LN-Aut*) tiene a precisare che detti rapporti alternativi non rappresentano tutta la minoranza ma solo il Gruppo Movimento 5 Stelle.

Si passa indi alle repliche sulla Tabella 7 e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità.

La relatrice PUGLISI (*PD*) tiene a precisare in premessa che nonostante le difficoltà finanziarie il Governo ha compiuto uno sforzo notevole per cercare di restituire risorse ai comparti di competenza o quanto meno di preservarli dalle riduzioni di spesa che invece impattano sugli altri Dicasteri. Illustra indi analiticamente uno schema di rapporto favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicato in allegato al presente resoconto, che menziona anzitutto gli aspetti positivi del disegno di legge di stabilità salvo poi recare alcune condizioni riferite alle persistenti criticità del medesimo provvedimento con particolare riferimento ai beni dismessi dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE); alle penalizzazioni sul piano contrattuale per il personale della scuola; all'esigenza di sbloccare il *turn over* per l'università e gli enti di ricerca a partire dal 2016 anziché dal 2018; alle difficoltà del sistema dei servizi educativi e per l'infanzia; alla eventuale riduzione della percentuale di fruizione dei crediti d'imposta relativi alle borse di studio; alla necessità di incrementare le risorse per i Progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) e per il Fondo per investimenti della ricerca di base (FIRB); al recupero delle somme decurtate a danno degli enti pubblici di ricerca ad opera del decreto-legge n. 95 del 2012. Illustra altresì le osservazioni riguardanti il disegno di legge di bilancio inerenti la necessità di recuperare entro l'assestato 2014 le riduzioni previste nel disegno di legge di bilancio e di compiere scelte contabili definitive con riferimento alla imputazione delle competenze del personale sul programma sull'Istruzione prescolastica ovvero su quello relativo all'Istruzione primaria.

Il senatore BOCCHINO (*M5S*) ritiene che lo schema di rapporto della relatrice sia fin troppo tenero nel giudizio sulla manovra di bilancio, rispetto alle criticità sollevate nel dibattito di ieri. Non condivide infatti che si propongano meri auspici riguardo alle compensazioni dei tagli e al recupero di nuovi fondi, tenuto conto che già oggi la situazione è ad un livello di minimo storico. Avrebbe perciò preferito una scelta più netta e investimenti più decisi sui quali la Commissione avrebbe potuto esprimere un orientamento condiviso. Pur ringraziando dunque la relatrice di aver comunque inserito numerosi spunti sollevati in discussione generale, dà lettura di uno schema di rapporto contrario, pubblicato in allegato al presente resoconto, nel quale - dopo un'ampia premessa di ordine politico sulle drammatiche condizioni in cui versa il Paese - si pone l'accento sul mancato seguito avuto dalle promesse fatte dal Presidente del Consiglio e del Ministro dell'istruzione in sede di linee programmatiche. A titolo di esempio, si cita il modesto recupero di 150 milioni di euro all'università e alla ricerca, che non consente certo di compensare il taglio di 300 milioni disposti lo scorso anno. Si critica altresì l'ulteriore slittamento dello sblocco completo del *turn over*, che passa dal 2016 al 2018, nonché il mancato sostegno agli enti di ricerca.

Agli intervenuti replica a sua volta il sottosegretario ROSSI DORIA che dà atto alla relatrice di una ricostruzione puntuale ed equilibrata. Fa presente poi che l'ammontare complessivo del bilancio del Ministero è maggiore rispetto a quanto previsto prima dell'entrata in vigore di alcuni provvedimenti di

urgenza, tra cui i decreti-legge nn. 69, e 104 del 2013. Segnala peraltro che a tali somme si aggiungeranno 150 milioni di euro per l'edilizia scolastica, stanziati dall'articolo 14 del suddetto decreto-legge n. 69 che saranno iscritti in bilancio l'anno prossimo, nonché i 220 milioni di euro per le scuole paritarie.

Afferma dunque che il bilancio è in aumento rispetto alle previsioni per il 2014 contenute nella manovra triennale dello scorso anno, salvo comunque il disegno di legge di assestamento che avrà senz'altro ulteriori variazioni positive. Reputa peraltro più corretta la comparazione tra le iniziali previsioni dello scorso anno rispetto a quella con l'assestato 2013.

Condivide infine la necessità di garantire fin dal 2016 lo sblocco totale del *turn over* nelle università e negli enti di ricerca, al fine di consentire la copertura di tutti i posti che saranno disponibili. Ciò anche alla luce del confronto internazionale, che mostra sempre più l'urgenza di investire nella ricerca data la stretta connessione di quest'ultima con lo sviluppo del Paese.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati 4 emendamenti al disegno di legge n. 1121 da parte del senatore Di Biagio, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il senatore DI BIAGIO (*SCpI*) illustra le proposte emendative a sua firma, volte ad incrementare le risorse per l'istruzione secondaria di primo e secondo grado, per l'istruzione primaria e per quella prescolastica, per importi pari a 2 milioni di euro per ciascun programma, riducendo il programma Fondi da assegnare.

Il sottosegretario ROSSI DORIA ritiene che la cifra prevista non sia eccessiva e dunque non comporta eccessivi mutamenti. Tuttavia, dovendo compiere un approfondimento sulla portata degli emendamenti, si rimette alla Commissione.

La relatrice PUGLISI (*PD*) rileva che le risorse sono dirottate dalla missione Fondi da ripartire alla missione Istruzione scolastica, per essere poi assegnate ai singoli programmi citati. Ritiene tuttavia che ciò rischi di impattare su fondi già stanziati e in attesa di essere destinati ad obiettivi precisi. Reputa inoltre doveroso un approfondimento alla luce del decreto-legge n. 104 del 2013. Esprime perciò un parere contrario, auspicando una riflessione per l'esame in Assemblea.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sulle proposte emendative presentate, giudicando positivo che vengano rimodulate le risorse a favore di importanti programmi rientranti nella missione Istruzione scolastica.

Dopo una precisazione del PRESIDENTE in merito alla destinazione alla valorizzazione, fra l'altro, dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM) di una parte degli stanziamenti rientranti nella missione Fondi da ripartire, il senatore CENTINAIO (*LN-Aut*) dichiara a sua volta il voto favorevole del suo Gruppo.

La senatrice GIANNINI (*SCpI*) esprime invece voto contrario, pur riconoscendo che incrementare le risorse può rappresentare un messaggio forte da parte del Parlamento, che comunque a suo avviso traspare già dallo schema di rapporto. Tenuto conto tuttavia che si tratta di risorse interne al Dicastero, e non aggiuntive, e valutata l'esiguità della cifra, ritiene preferibile un maggiore approfondimento.

Il senatore LIUZZI (*PdL*) dichiara a sua volta il voto contrario, affermando che le cifre possono essere aumentate se finalizzate ad una pianificazione organica, come sarebbe ad esempio necessario per l'edilizia scolastica.

Il senatore BOCCHINO (*M5S*) manifesta invece voto favorevole, anche se l'importo previsto negli emendamenti non costituisce un segnale vero, tanto più che si tratta di un mero spostamento di fondi.

Con distinte votazioni sono dunque respinti gli emendamenti 7.Tab.7.1.7, 7.Tab.7.2.7, 7.Tab.7.3.7 e 7.Tab.7.4.7.

La Commissione approva invece lo schema di rapporto favorevole con condizioni e osservazioni della relatrice.

Il PRESIDENTE fa presente che lo schema di rapporto contrario presentato dal Gruppo Movimento 5 Stelle sarà comunque trasmesso alla Commissione bilancio come rapporto di minoranza.

Si passa poi alle repliche sulla Tabella 13 e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità.

Il relatore MARIN (*PdL*) dà conto di uno schema di rapporto favorevole con osservazioni che registra tanto le criticità quanto gli elementi positivi della manovra in esame. Con riferimento al disegno di legge di stabilità, si prevedono alcune osservazioni relative alla necessità che non venga intaccato l'importo complessivo del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) a seguito dell'articolo 10, comma 36; all'esigenza di limitare la eventuale riduzione della quota di fruizione dei crediti d'imposta relativi alla musica e agli esercenti sale cinematografiche; al tempestivo impiego delle risorse della Tabella B, onde evitare che vadano in economia; al mantenimento di un adeguato livello del FUS anche per il 2015 e 2016; al recupero di maggiori risorse per gli istituti culturali per gli anni 2015 e 2016.
Riallacciandosi al rapporto illustrato dalla relatrice Puglisi, dà conto di un'osservazione riguardante il disegno di legge di bilancio circa il recupero, entro l'assestato 2014, delle riduzioni previste nel disegno di legge di bilancio rispetto all'assestato 2013.

La senatrice DI GIORGI (*PD*) chiede un chiarimento sull'articolo 10, commi da 1 a 3, domandando se fra i criteri ivi previsti rientra anche il reperimento di risorse dall'estero ad opera delle istituzioni culturali, tenuto conto che si tratta di un tema assai sentito.

Il relatore MARIN (*PdL*) conferma che tra i principi e criteri direttivi per l'adozione di un regolamento delegificazione volto a razionalizzare la normativa sugli istituti culturali, di cui all'articolo 10, commi da 1 a 3, è compresa anche la capacità di attrarre risorse dai privati e dall'estero.

Il presidente MARCUCCI (*PD*) segnala che, in merito all'osservazione n. 2 relativa all'eventuale riduzione dei crediti d'imposta, ha presentato l'ordine del giorno n. 1 al disegno di legge n. 1120, pubblicato in allegato al presente resoconto, affinché il Governo si impegni a contenere l'impatto per la musica e gli esercenti delle sale cinematografiche. Risponde poi ad un quesito della senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) circa la scelta di presentare un ordine del giorno in luogo di un emendamento, sottolineando come, trattandosi di una riduzione non disposta per legge ma rimessa ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, egli ha preferito impegnare l'Esecutivo in tale fase successiva.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) illustra indi uno schema di rapporto contrario, pubblicato in allegato al presente resoconto, nel quale - dopo un'analoga premessa di ordine generale analoga a quella contenuta nel rapporto sulla Tabella 7 - si entra nel dettaglio delle risorse assegnate ai Beni

culturali, lamentando in particolare il taglio alle spese in conto capitale, che comporterà un aumento delle spese per passività finanziarie. Si registra altresì che le aspettative maturate in occasione dell'esame del decreto "valore cultura" sono state purtroppo disattese, mentre la continuità degli investimenti nel settore sarebbe doppiamente necessaria, in quanto favorisce la tutela incrementando nel contempo l'occupazione. La miopia che si cela dietro l'assenza di tale continuità di investimenti pregiudica invece la capacità di essere al passo con i tempi e di saper attraversare e gestire con successo le nuove opportunità multimediali.

Il PRESIDENTE fa presente che alla Tabella 13 del disegno di legge di bilancio sono stati presentati gli ordini del giorno G/1121/1/7/Tab.13 e G/1121/2/7/Tab.13 nonché gli emendamenti 13.Tab.13.1.7, 13.Tab.13.2.7 e 13.Tab.13.3.7, pubblicati in allegato al presente resoconto. Sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità è stato presentato l'ordine del giorno n. 1 a sua firma, precedentemente illustrato.

La senatrice SERRA (*M5S*) illustra l'ordine del giorno G/1121/2/7/Tab.13 volto a garantire una migliore accessibilità della Certosa di Pavia, individuando al contempo le misure più adeguate per assicurarne una efficace gestione, anche in collegamento con l'Expo 2015.

Il senatore CENTINAIO (*LN-Aut*), richiamando la sua personale conoscenza della situazione in cui si trova la Certosa di Pavia, esprime perplessità sulla citazione delle associazioni richiamate nell'ordine del giorno, in quanto esse hanno pubblicamente dichiarato di voler togliere la gestione del sito ai frati cistercensi. Domanda pertanto se l'impegno al Governo presuppone una concordanza di opinioni con tali associazioni, sottolineando come la gestione attuale dei frati, anche se non professionale, rappresenta comunque un importante punto di riferimento. Preannuncia altresì l'intenzione di presentare un ulteriore atto di indirizzo per chiedere una modifica della concessione al fine di coinvolgere anche altri soggetti sul piano gestionale, fermo restando che si tratta di una questione assai complessa, che non può essere riassunta nella citazione dei soggetti richiamati nell'ordine del giorno illustrato dalla senatrice Serra.

Il relatore MARIN (*PdL*), nel riconoscere la delicatezza del tema, manifesta un orientamento positivo sull'ordine del giorno purchè sia espunta la premessa relativa alle associazioni che monitorano il complesso monumentale.

La senatrice SERRA (*M5S*) accoglie la proposta e riformula conseguentemente l'ordine del giorno in un testo 2, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Seguono brevi precisazioni della senatrice MONTEVECCHI (*M5S*), la quale nega che l'ordine del giorno sottenda la volontà di estromettere i monaci dalla gestione, del senatore CENTINAIO (*LN-Aut*), il quale ribadisce che menzionando le associazioni orientate in questa direzione si richiama implicitamente la loro posizione di merito, tanto più che l'impegno al Governo prevede una migliore gestione, e della senatrice BIGNAMI (*M5S*), che invita a tener conto della mera narrazione dei fatti.

Replica indi il ministro BRAY il quale si compiace per la grande attenzione e per la sensibilità manifestata dalla Commissione sugli aspetti di competenza del suo Dicastero. Tiene peraltro a precisare che il disegno di legge di stabilità è stato costruito su scelte condivise con il Ministero dell'economia e delle finanze e l'intero Governo, puntando da un lato alla razionalità, dall'altro all'innovazione, con riferimento ai capitoli di spesa. A tale ultimo riguardo segnala l'introduzione di elementi di flessibilità della gestione delle risorse e la maggiore trasparenza nella loro assegnazione.

Si sofferma quindi sull'articolo 10, commi da 1 a 3, sottolineando che il Ministero darà un riconoscimento alle opere nazionali in un'ottica di razionalizzazione. Invita peraltro a prestare particolare attenzione al luogo nel quale devono essere gestiti in maniera coerente i grandi anniversari.

Ritiene altresì positivo l'articolo 10, comma 25, relativo alla società Promuovi Italia, la quale nasce per valorizzare i beni culturali in sinergia con il turismo. Nel precisare tuttavia che finora la gestione della società non è stata ottimale, sottolinea positivamente l'esercizio dei diritti dell'azionista da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che potrà così riorganizzare il funzionamento della società e specificarne meglio la missione. Afferma peraltro che avrebbe voluto riordinare tutte le società *in house* che fanno capo al Dicastero, in base al principio per cui ciascuna amministrazione deve razionalizzare la capacità di gestire le proprie risorse, e che continuerà a perseguire detto obiettivo anche nel prossimo futuro.

Ritiene poi che l'esclusione delle istituzioni culturali che garantiscono la neutralità della spesa dal limite di cinque componenti degli organi di amministrazione, disposta dal comma 27 dell'articolo 10, valorizzi la presenza dei territori, tanto da essere stata da più parti sollecitata.

Nel rivendicare indi di aver ottenuto una sorta di deroga per il Dicastero dall'applicazione dei tagli alle missioni di spesa e ai consumi intermedi, di cui rispettivamente ai commi 33 e 37 dell'articolo 10, rileva che in tale ottica si colloca anche il comma 36 del medesimo articolo 10, che permette di recuperare i tagli ai consumi intermedi disposti dai Governi precedenti.

Assicura inoltre che l'Esecutivo si sta impegnando per ridurre l'impatto dell'articolo 17, comma 4, sui crediti d'imposta riguardanti il Dicastero e comunica che è in corso una revisione delle tabelle su cui tali potenziali tagli insistono.

Riferendosi al rapporto contrario illustrato dalla senatrice Montevecchi, invita poi a confrontare voci omogenee, tenuto conto che il bilancio di previsione va rapportato ad analoghe previsioni dell'anno precedente e non all'assestato. In tale ottica il saldo del Dicastero è in positivo così come vanno considerati con favore gli incrementi per le istituzioni culturali e le risorse stanziate dal decreto-legge n. 104 del 2013 per la gratuità dei biglietti di ingresso ai musei a favore dei docenti. Reputa parimenti rilevante la nascita di strumenti multimediali per la visita ai musei.

Riferisce infine che è in corso un approfondimento per l'utilizzo delle risorse rese disponibili dagli interventi sulle infrastrutture onde decidere se saranno gestite dal Ministero o se ci sarà un coinvolgimento di Arcus. Nel dichiararsi comunque ottimista, rimarca la volontà di contribuire strenuamente affinché venga incrementata la percentuale di impatto del Dicastero sul totale del bilancio dello Stato, richiamando al riguardo alcuni dati degli ultimi anni. Dopo aver evidenziato l'importanza delle risorse per la formazione, si augura che la comune sensibilità su questi temi possa tradursi in impegni concreti e comunica di aver avviato un controllo di gestione all'interno dell'Amministrazione, assai faticoso.

Avviandosi alla conclusione si augura che la buona condotta dei Ministeri rispetto agli impegni europei possa essere premiante, anche alla luce di una revisione delle risorse prevista per la prossima primavera.

Accoglie infine gli ordini del giorno G/1120/1/7 e G/1121/2/7/Tab.13 (testo 2).

Il PRESIDENTE dichiara decaduti l'ordine del giorno G/1121/1/7/Tab.13 nonché gli emendamenti 13.Tab.13.1.7, 13.Tab.13.2.7 e 13.Tab.13.3.7, per assenza del proponente.

La Commissione approva infine il rapporto favorevole con osservazioni del relatore sulla Tabella 13 e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità.

Anche in questo caso, il PRESIDENTE fa presente che lo schema di rapporto contrario presentato dal Gruppo Movimento 5 Stelle sarà comunque trasmesso alla Commissione bilancio come rapporto di minoranza.

Dichiara indi concluso l'esame dei documenti di bilancio.

La seduta termina alle ore 11.

RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA PER L'ANNO FINANZIARIO 2014 E PER IL TRIENNIO 2014-2016 (DISEGNO DI LEGGE N. 1121 - TABELLA 7) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1120

La Commissione, esaminati lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, nonché le parti connesse del disegno di legge di stabilità per il 2014,

premesso che il disegno di legge di stabilità non prevede tagli lineari ma cerca di preservare i settori di competenza, proseguendo la tendenziale opera di restituzione di risorse alla scuola, l'università, la ricerca e alla cultura, già avviata attraverso i decreti-legge "del fare", "valore cultura","scuola" e "IMU";

con riguardo alle parti del disegno di legge di stabilità:

· rileva con favore che l'articolo 3, commi 3 e 4, stanzia risorse (3 milioni di euro nel 2014 e 43,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016) per sostenere la strategia nazionale di sviluppo delle Aree interne del Paese, finalizzate ad interventi pilota per riequilibrare i servizi di base anche in materia di istruzione,
· manifesta soddisfazione per l'articolo 9, comma 4, che incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle università di 150 milioni di euro per il 2014. Se a questi si aggiungono i 21,4 milioni di euro di aumento del FFO già fissati dall?articolo 58, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'ammontare del FFO per il 2014 passa da 6.574 milioni di euro a 6.745,4 milioni di euro (nel 2013 erano 6.694 milioni di euro),
· valuta positivamente il comma 5 dell'articolo 9 che autorizza, per l?anno 2014, la spesa di 220 milioni di euro da destinare al sostegno delle scuole non statali (paritarie pubbliche e private), compensando la pregressa riduzione del rispettivo finanziamento registrata dal disegno di legge di bilancio,
· giudica positiva la destinazione di 80 milioni di euro in favore dei policlinici universitari disposta dal comma 20 dell'articolo 9,
· considera con favore l'articolo 10, comma 24, che interviene sulla definizione del fabbisogno finanziario annuale delle università stabilito sulla base di un dato che non risente degli effetti del bilancio unico di ateneo, onde evitare le conseguenze negative di tale passaggio contabile,
· concorda con il comma 31 dell'articolo 10, che dispone una riduzione della durata dei corsi di specializzazione in area sanitaria a 4 anni, a decorrere dall'anno accademico 2014-2015, ferma restando la possibilità di una diversa durata per alcuni corsi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente,
· esprime soddisfazione per il comma 33 del medesimo articolo 10 che, pur riducendo le spese

rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, secondo gli importi contenuti nell'allegato 3, esclude le spese iscritte negli stati di previsione del Dicastero dell'istruzione, nonché le spese relative alla missione "Ricerca e innovazione" che è di carattere trasversale. Analoga valutazione positiva è riferita al comma 37 che preserva il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dalla diminuzione dei consumi intermedi,

circa le Tabelle allegate al disegno di legge di stabilità prende atto che:

- in Tabella A è previsto un accantonamento per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca pari a 593.000 euro per il 2014 e a 9.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 destinato, secondo la relazione illustrativa, alla copertura del decreto-legge n. 35 del 2013 (recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), nonché alle scuole non statali,
- in Tabella C vengono pressoché confermati gli stanziamenti previsti dalla legislazione vigente senza alcuna variazione, né in positivo né in negativo;

quanto al disegno di legge di bilancio rileva criticamente che, nonostante i positivi provvedimenti legislativi citati in premessa, sussistono ancora riduzioni di spesa derivanti dall'effetto di trascinamento dei tagli degli anni precedenti.

La Commissione formula conseguentemente un parere favorevole con le seguenti condizioni riferite al disegno di legge di stabilità:

1. preso atto che ai sensi dell'articolo 10, comma 7, con decreto del Ministro dell?istruzione, dell?università e della ricerca, sono individuati i beni immobili appartenenti all?Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) da trasferire all?Agenzia del demanio per la successiva dismissione, si richiede che le risorse conseguenti vengano riassegnate all'Istruzione per il miglioramento dell'offerta formativa delle scuole;
2. tenuto conto delle disposizioni in materia di contrattazione contenute nell'articolo 11, si invita a porre rimedio alla doppia penalizzazione gravante sul personale della scuola, considerato che il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per tutto il personale del pubblico impiego autorizza le procedure contrattuali per il biennio 2013-2014 per la sola parte normativa, senza possibilità di recupero per la parte economica, ma che per il solo personale della scuola proroga fino al 31 dicembre 2013 il blocco degli scatti già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012. Bloccando la progressione per anzianità anche per il 2013 si interviene infatti sul contratto vigente, con un prelievo di 300 milioni di euro, che si spostano dalle retribuzioni del personale, già molto basse, verso il contenimento della spesa pubblica. Del resto, su tale doppia penalizzazione prevista solo per il personale della scuola la Commissione aveva già espresso parere negativo nelle prime settimane della legislatura;
3. dopo il positivo sblocco al 50 per cento per il 2014 e 2015 del *turn over* del personale delle università e degli enti di ricerca, previsto dal cosiddetto "decreto del fare", e confermato nel provvedimento in esame, valuta negativamente l'ennesimo slittamento dello sblocco totale - disposto dai commi 8 e 9 dell'articolo 11 - al 2018 anzichè al 2016. Si sollecita pertanto la definitiva rimozione dei limiti assunzionali per tale comparto, onde non disperdere il prezioso potenziale rappresentato dalle immissioni di giovani leve che, altrimenti, sarebbero sempre più spinte ad andare a lavorare all'estero. Si auspica inoltre che la distribuzione delle poche risorse disponibili per il rimpiazzo delle cessazioni non penalizzi pesantemente intere aree del Paese aggravando gli squilibri territoriali proprio in un campo strategico per lo sviluppo economico e sociale come l?alta formazione e la ricerca;
4. si ritiene grave quanto previsto dall'articolo 15, che assoggetta anche le aziende pubbliche

dei servizi alla persona (ASP) ai vincoli del patto di stabilità interno previsto per i Comuni, contraddicendo peraltro quanto disposto dal decreto-legge n. 101 del 2013 appena approvato e si esprime preoccupazione per la tenuta del sistema dei servizi educativi e per l'infanzia;

5. in ordine al comma 4 dell'articolo 17, si auspica che la effettiva riduzione della quota percentuale di fruizione dei crediti di imposta relativi all'erogazione di borse di studio a studenti universitari sia assai contenuta, tenuto conto delle positive ricadute che tale istituto ha sul diritto allo studio, tanto più che la decisione sulle suddette quote è rimessa ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

6. al fine di rilanciare la crescita e l'innovazione, si sollecita un ulteriore impegno del Governo per stimolare la ricerca e lo sviluppo, come dichiarato nel Documento di economia e finanza, per tornare ad investire nei Progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) - per i quali erano stati stanziati 38 milioni di euro dal bando 2013 - e in quelli per i giovani ricercatori di cui al Fondo per investimenti della ricerca di base (FIRB), per i quali erano stati stanziati 30 milioni di euro nel bando 2013, oggetto di tagli indiscriminati dal 2009 in poi, nella prospettiva di tornare almeno agli stanziamenti del 2011;

7. specificatamente nel campo degli enti pubblici di ricerca, si chiede al Governo uno sforzo per recuperare le somme decurtate a seguito del decreto-legge n. 95 del 2012 (*spending review*).

Con riferimento al disegno di legge di bilancio, la Commissione formula invece le seguenti osservazioni:

a. preso atto delle riduzioni previste nella legge di bilancio, si registra che per l'anno 2014 le spese in conto competenza del Ministero ammontano a 51.039,9 milioni di euro; rispetto alle previsioni assestate per l?esercizio finanziario 2013, si riscontra dunque una riduzione di 491,1 milioni di euro, come peraltro avvenuto l'anno scorso anche se le riduzioni sono state in parte recuperate con l'assestamento 2013, prevalentemente con riguardo alla cassa. Si rimarca pertanto la necessità di recuperare, entro l'assestato 2014, le riduzioni previste nella legge di bilancio 2014 per le spese in conto competenza del Ministero e per la missione Istruzione scolastica, rispetto al bilancio assestato 2013;

b. in merito allo spostamento di circa 1 miliardo di euro dal programma 1.2, relativo all'Istruzione prescolastica, al programma 1.3, relativo all'Istruzione primaria, si raccomanda di compiere una scelta contabile di carattere definitivo.

SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAI SENATORI BOCCHINO, LAURA BIGNAMI, MICHELA MONTEVECCHI E MANUELA SERRA SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA PER L'ANNO FINANZIARIO 2014 E PER IL TRIENNIO 2014-2016 (DISEGNO DI LEGGE N. 1121 - TABELLA 7) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1120

La Commissione, esaminati lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, nonché le parti

connesse del disegno di legge di stabilità per il 2014,

premesso che:

la crisi e l'andamento regressivo-recessivo in atto non nascono oggi ma sono frutto di più complesse trasformazioni e derive macroeconomiche (che si riflettono su una capacità ? inversamente proporzionale ? di agire e incidere della *governance* politica) che hanno investito il nostro Paese nel contesto di una più ampia prospettiva europea e "globalizzata";

è sufficiente sfogliare gli annuari ISTAT e i giornali delle ultime settimane per cogliere i lineamenti del luogo in cui viviamo, il ritratto di un Paese senza centro: un Paese che ha l'indice di invecchiamento più alto d'Europa e più della metà della popolazione insoddisfatta della propria condizione economica, che fatica a proiettarsi nel futuro con fiducia; un Paese che invecchia, povero e sempre più inadeguato, che vive alla giornata, e in cui si rimane eternamente giovani solo dal punto di vista lavorativo. Un Paese a crescita negativa, che produce moltissimi libri ma che legge talmente poco da avere indici di analfabetismo (linguistico, culturale, storico, politico, persino affettivo?) da secondo dopoguerra; che guarda troppa televisione, che abbonda nella burocrazia e latita nelle infrastrutture e nei trasporti, che ha in sintesi tasse scandinave e con ? rispetto parlando ? servizi nordafricani, che fatica a rinnovarsi, non investe sufficientemente nella sua principale ricchezza (beni culturali e ricerca) e che ha gli insegnanti meno pagati d'Europa;

l'effetto complessivo di una serie di manovre che si sono succedute ? dai tagli lineari alla ancora non chiarita, perché non applicata, *spending review* ? e delle manovre correttive a esse sottese non hanno ridato fiato all'economia ponendoci di fronte, anno dopo anno, a una «ripresa» tanto vagheggiata quanto disattesa. La verità è che ci troviamo di fronte a un impoverimento programmato e progressivo che ci porterà pure, nel giro di qualche anno, a qualche forma di ripresa ma che non significa tuttavia che si ritorni naturalmente allo *status quo ante*. Né operazioni «cosmetiche» ? dall'abolizione reale dell'ICI fino alla finta abolizione dell'IMU ? sono servite a invertire quella spirale perversa in cui a sgravi teorici e apparenti si coniugano sacrifici ? che gravano sostanzialmente sui ceti più deboli ed esposti agli effetti recessivi ? nel mentre il debito pubblico cresce, aumentano tasse e disoccupazione, e diminuiscono le capacità economiche delle famiglie e quindi i consumi;

ci troviamo all'interno di un meccanismo malato, che non funziona, di una situazione che si autoalimenta, in cui si rincorrono in una spirale senza soluzione di continuità recessione e manovre, manovre e recessione, e in cui l'austerità rende impossibile tanto l'azzeramento del *deficit* quanto la riduzione del debito. Occorrerebbe naturalmente ? a fronte di politiche di austerità che incidono negativamente sulla crescita deprimendo il PIL ? reagire esercitando *in primis* il coraggio delle idee e una serie di investimenti, non solo a breve ma anche a medio termine, quali solo le riforme strutturali possono essere per trovare strade alternative e accelerare il cammino, a principiare dalla materia fiscale per ridare equità e respiro nonché combattere evasione ed erosione;

a fine 2013, la forza lavoro non utilizzata (valutando sia i disoccupati sia i fruitori di cassa integrazione) sarà attestata a poco meno del 15 per cento: cifra cui bisogna aggiungere gli «esodati» e gli «scoraggiati», coloro che non cercano più lavoro e che sono fuori di fatto dalle statistiche, stimati in costante e preoccupante aumento;

l'Italia sta attraversando una vera e propria emergenza occupazionale, che si aggraverà nei prossimi mesi. Non si afferma nulla di nuovo osservando che una porzione consistente della popolazione femminile è tagliata fuori dal mercato del lavoro e che la disoccupazione è un problema che affligge quasi un giovane su due. La crisi incide, naturalmente, in misura maggiore sui più giovani, dal momento che sono loro i principali utilizzatori di contratti di lavoro temporanei, interinali o "atipici", i

primi a pagare lo scotto d'una precarietà lavorativa ed economica che ha inevitabili risvolti esistenziali, nel ventaglio e nel riverbero d'una serena progettualità dell'esistenza;

i giovanissimi (compresi fra 14 e 18 anni) nel nostro Paese si contano intorno a tre milioni e costituiscono quella che gli esperti definiscono la prima "generazione digitale": essi condividono una sostanziale assenza di prospettive e ? nell'oscurarsi di un futuro come promessa in un futuro come minaccia ? vivono in una connessione continua via cellulare e Internet rifuggendo il presente, in un bisogno perenne di rincorrersi, esasperato dalla tecnologia che dà loro la possibilità di comunicare in ogni istante e in ogni luogo, anche quando non devono comunicare niente;

le agevolazioni fiscali per i nuovi assunti (previste al comma 3 dell'articolo 6) sono largamente insufficienti rivolgendosi a una platea assai ridotta, pur nella più rosea delle ipotesi; così come le detrazioni per il lavoro dipendente (articolo 6, comma 1) suonano in maniera quasi ironica;

le generazioni precedenti sono cresciute al fianco dei «supereroi» come miti dell'infanzia che non cambiano il mondo; ma le generazioni più giovani ai supereroi hanno preferito personaggi come Harry Potter, in cui la magia vale come una forma di vendetta nei confronti del mondo adulto di fronte al quale si sentono impotenti, nonostante sembri il contrario. I ragazzi di oggi crescono, infatti, con una sensazione di onnipotenza destinata a franare quando, dopo la laurea o il termine del corso di studi, i non privilegiati scoprono la crudeltà della società e la spietatezza delle sue regole. Ed è precisamente su questo orizzonte di attesa delle generazioni più giovani che la politica dovrebbe interrogarsi, riflettere, agire;

tanto la mancanza di ricambio generazionale (evidenziata dalle diminuzioni in percentuale del *turn-over*), quanto la difficoltà di preservare e difendere il liceo classico, fiore all'occhiello del nostro sistema scolastico, eccellenza senza eguali nel resto d'Europa e del mondo, hanno segnato la rinuncia a quella cultura e a un'eredità ch'è stata presupposto del nostro divenire e che ha fatto dell'Italia la prima depositaria di beni culturali oltreché la culla del diritto e dell'arte, dell'architettura e della poesia; proprio dalla cultura umanistica ci giunge un invito e un monito: perché chi non rinunci a una assunzione di responsabilità di fronte ai mutamenti in atto ? e senza per questo naturalmente avversare la grande trasformazione tecnologica nella quale ormai viviamo immersi ? può ancora ravvisare proprio nella cultura classica e umanistica un luogo fragile ma certo, una possibilità, circoscritta quanto si vuole, ma insostituibile di veridicità;

ormai è convinzione diffusa ? supportata da dati statistici allarmanti ? che l'unica speranza per un giovane laureato o specializzato brillante di trovare uno spazio professionale adeguato sia quella di andarsene dall'Italia. Nell'ultimo decennio abbiamo sperperato la nostra ricchezza e di fatto allontanato e disperso le nostre eccellenze, esportando 380.000 laureati (e importandone 55.000: non uno «scambio» ma una «fuga»), e a poco servono provvedimenti come la legge cosiddetta «controesodo» del 2010 giacché la volontà o il desiderio di tornare e/o restare nascono non tanto da sgravi fiscali quanto dalle condizioni stesse in cui ci si trova a operare, da quegli elementi che a tutti i livelli concorrono a creare un clima ? ch'è segno di civiltà prim'ancora che politico ed economico ? in cui poter operare ed esprimere al meglio le proprie potenzialità;

valutato altresì che:

gli obiettivi generali del disegno di legge di stabilità in esame sono il pareggio di bilancio strutturale per il 2014, assieme alla crescita dell'avanzo primario, ma l'entità stessa della manovra ? a fronte di un Governo di larghe intese ? suggerisce il piccolo cabotaggio, visto che parliamo di oneri-mezzi di copertura per poco più di dieci miliardi. Una manovra simile, senza coraggio e lungimiranza e dal fiato

corto, si potrebbe varare in corso d'anno e assume, rispetto alla gravità dei problemi attraversati dal Paese, una coloritura "quaresimale", perfettamente intonata al *quieta non mov?re* del governo Letta. La strada da compiere è lunga, il carburante insufficiente. Non andremo lontano: i 20 milioni (articolo 4, comma 10) destinati alla banda larga sono un investimento risibile, se valutati relativamente all'importanza strategica;

si tratta di una manovra recessiva a tutti gli effetti e non occorrono economisti esperti per comprenderlo, visto che la copertura finanziaria è reperita al 60 per cento da maggiori entrate (dunque nuove tasse!) mentre le spese in conto capitale (gli investimenti, cioè, del Governo) subiscono una riduzione nell'arco del triennio 2014-2016 del 50 per cento, a fronte di una spesa di 47 miliardi di cui 42 sono rimborsi del debito e spese per interessi;

le stime del disegno di legge di bilancio (a legislazione vigente) rilevano pertanto che siamo indebitati e continueremo a indebitarci (con l'aumento del costo degli interessi). Siamo di fronte a una manovra "a coriandoli", senza un preciso disegno, che procede a zig zag e di cui non si riescono a comprendere le linee di fondo. Che naviga a vista, bordeggiando la costa, che a fronte di investimenti inesistenti opera detrazioni irrisorie (come quella citata sul lavoro dipendente) o addirittura le riduce aumentando la pressione fiscale (su spese mediche e su tutte le spese che prevedono detrazioni al 19 per cento: art. 17, commi 2 e 3, ma si veda anche il pasticcio di TRISE-TARI-TASI all'articolo 19, comma 1, la cui sommatoria non è ancora chiara); governo delle basse (più che larghe) intese se, a fronte di tutto ciò (articolo 6, commi 19-22), consente una attenuazione del prelievo fiscale alle banche e alle società assicurative;

a pagare il conto della legge di stabilità saranno dunque ancora una volta i contribuenti onesti; si tratta, in sintesi, di una manovra insufficiente e iniqua che, in ossequio alle insistite politiche di *austerity* e se è lecita la metafora banalmente sportiva, difende senza attaccare gli spazi, fa catenaccio e non riesce a favorire ripartenze, continua a impoverire il Paese senza riuscire a farlo riemergere dalla crisi economica;

l'Italia avrebbe bisogno di altre politiche ma anche di linguaggi diversi per saperle comunicare, di maggiore equità, non di tagli mascherati dalla "mossa del cavallo", di uno sguardo che sappia sollevarsi dal *particulare*, di sviluppo e di intervento pubblico e non di timida e inadeguata gestione dell'esistente;

considerato che, per quanto concerne le materie di competenza della Commissione:

a breve distanza uno dall'altro, con i decreti-legge «del fare», «valore cultura» e «scuola» sono stati affrontati, se pur con diverse modalità, estensione e profondità, quei settori rilevanti e non occasionali di competenza relativi alla 7ª Commissione che, come per il decreto-legge sull'IMU, si è cercato di preservare;

con particolare riguardo al finanziamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Tabella 7 del disegno di legge di bilancio), emerge una forte riduzione dello stanziamento complessivo. Rispetto alle previsioni assestate per l'esercizio finanziario 2013, si registra, infatti, per il 2014 una riduzione di quasi 500 milioni di euro (il computo del ragioniere segnala un ?491,1 milioni di euro, di cui ?514,4 milioni di euro per la parte corrente in parte "ammortizzati" dall'attivo di 56,7 milioni di euro in conto capitale); riduzione che può essere considerata preoccupante se valutata non tanto come cosa a sé ma se considerata lungo un piano inclinato e nel contesto di un più generale livellamento verso il basso delle risorse destinate alla ricerca (un lusso in tempi di crisi?) e dell'istruzione nel suo complesso;

nello specifico delle singole missioni si registrano i seguenti dati:

Istruzione scolastica: subisce una riduzione di 227,141 milioni di euro, con un taglio consistente al programma 1.2 (*Istruzione prescolastica*) di ?968,1 milioni di euro; nonché (programma 1.9) di ?228 milioni di euro alle *Istituzioni scolastiche non statali*, e, in minor proporzione, di ?88 milioni di euro al capitolo 1.5 (*Istruzione secondaria di secondo grado*) e di circa 28 milioni di euro sul programma 1.12 (*Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione*); tuttavia, a proposito delle *Istituzioni scolastiche non statali* corre l'obbligo di segnalare che dispone in materia l'articolo 9, comma 5, del disegno di legge di stabilità (che autorizza, per le medesime istituzioni scolastiche, la spesa di 220 milioni di euro per l'anno 2014);

Istruzione universitaria: subisce per il 2014 una riduzione complessiva di circa 140 milioni di euro (139,911) rispetto al dato assestato 2013. La missione è articolata in tre programmi: 2.1 *Diritto allo studio nell'istruzione universitaria* (?34,587 mln di euro), 2.2 *Istituti di alta cultura* (?4,853 milioni di euro), 2.3 *Sistema universitario e formazione post-universitaria* (?100,469 milioni di euro);

Ricerca e innovazione: anche questa missione è articolata in tre programmi: un lieve incremento di 3.1 *Ricerca per la didattica* (+21.580 euro) non compensa i tagli su 3.2 *Ricerca scientifica e tecnologica applicata* (?42,247 milioni di euro) e 3.3 *Ricerca scientifica e tecnologica di base* (?6,525 milioni di euro);

L'Italia in Europa e nel mondo: al lieve decremento del programma 4.1 *Cooperazione in materia culturale* (?95.751 euro) risponde un incremento del programma 4.2 *Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica* (+38,317 mln di euro);

presentano infine un decremento per il 2014 rispetto al bilancio assestato 2013, rispettivamente, le missioni *Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche* (?618.175 euro) e *Fondi da ripartire* (?112,962 mln di euro);

inoltre, per quanto riguarda le parti di competenza all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2, missione *Istruzione scolastica*) si rilevano riduzioni per il 2014 (se pur contenute), rispetto alle previsioni assestate del 2013, nell'ambito del programma 12.1 *Ricerca di base e applicata*, in particolare degli stanziamenti del Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR: ?0,9 mln di euro) e per l'Istituto italiano di tecnologia (IIT: ?0,6 mln di euro);

valutato infine che:

se scórto da una prospettiva a più ampio raggio ? a far tempo, cioè, dal principio del nuovo secolo ? il comparto relativo a Scuola, Università e Ricerca ha assistito a un impoverimento costante e progressivo che ha contribuito a svuotare dall'interno, non solo economicamente, le stesse istituzioni e il corpo insegnante, sottraendo alle une e agli altri, oltreché risorse, autorevolezza e prestigio;

pur senza produrre norme a carattere ordinamentale, si poteva agire senz'oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, al fine di supportare e promuovere, e dunque superare, tutto ciò che si oppone e confligge con una reale autonomia scolastica, per aggirare le secche e le strettoie burocratiche dovute agli organici di fatto e di diritto, e pertanto alla mancata realizzazione di un organico funzionale nella piena realizzazione di una effettiva autonomia;

la mancanza di una riforma strutturale, sistematica ? di là dagli aspetti meramente tecnico-economico-

gestionali ? ha finito per erodere dall'interno il patto formativo fra scuole e famiglie, generando una «doppia fragilità» che ha riflessi sempre più significativi sulle dinamiche e sui disagi psicologici e psichici dei ragazzi: servono risorse, non solo per affrontare con maggiori strumenti e consapevolezza tali disagi, ma anche al tempo stesso per innalzare il livello formativo e la qualità di un lavoro troppo spesso lasciato alla buona volontà dei singoli;

l'insegnamento è comunque parte precipua ed essenziale nella trasmissione di una eredità fra generazioni: una volta di più si devono rilevare la scarsità di risorse, i continui tagli (fra cui spicca la mannaia della cosiddetta "riforma Gelmini" che ha scavato un vero e proprio *vulnus* nel mondo dell'istruzione), la piaga del precariato che genera instabilità e disagio e che mina fortemente la continuità didattica, le insufficienti risorse per gli insegnanti di sostegno e infine le coperture per istituti scolastici privati che di fatto sottraggono linfa ulteriore a quella scuola pubblica chiamata a soddisfare i bisogni e gli interrogativi sempre più complessi che si levano da generazioni che stanno affrontando la grande trasformazione digitale e, conseguentemente, il mutamento del rapporto fra informazione, conoscenza, scrittura e lettura a fronte delle nuove tecnologie e dei nuovi modi di comunicare e interagire (primi fra tutti i *social network*);

è inoltre inconfutabile che alle promesse del Presidente del Consiglio e del Ministro dell'istruzione espressi in occasione della pronuncia delle loro linee programmatiche non siano seguiti interventi coraggiosi e concreti. Esemplare è il modesto recupero di 150 milioni all' università e alla ricerca, che non consente certo di compensare il taglio di 300 milioni di euro disposto lo scorso anno;

le misure sul *turn over* risultano essere notevolmente peggiorate rispetto alla già inadeguata disciplina precedente. Infatti la totalità del ricambio del personale si raggiungerà solo a partire dal 2018 e chissà quale ulteriore slittamento potrebbe essere pianificato in quella data, con assoluta noncuranza di quanto espresso in commissione cultura più e più volte;

il disegno di legge di stabilità non ha tenuto in alcun conto la situazione disastrosa in cui versano gli enti di ricerca, perenne oggetto di tagli lineari, bisognosi invece di nuovi e consistenti finanziamenti che permettano di far ripartire la ricerca e con essa il sistema cultura;

formula un rapporto contrario.

RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER L'ANNO FINANZIARIO 2014 E PER IL TRIENNIO 2014-2016 (DISEGNO DI LEGGE N. 1121 - TABELLA 13) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1120

La Commissione, esaminati lo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, nonché le parti connesse del disegno di legge di stabilità per il 2014,

con riguardo alle parti del disegno di legge di stabilità:

· rileva con favore che l'articolo 10, commi da 1 a 3, autorizza il Governo ad adottare un regolamento di delegificazione per la razionalizzazione della normativa in materia di contributi alle istituzioni culturali di cui alla legge n. 534 del 1996, elencando precisi criteri e principi. Tali enti sono

attualmente inseriti in una tabella triennale, sottoposta al parere delle Commissioni parlamentari, e la stessa periodicità e procedura di adozione vengono mantenute per il riordino prospettato dall'articolo 10. Si condividono peraltro il richiamo alla trasparenza e alla pubblicità dei procedimenti, oltre che alla semplificazione, nonchè la visione unitaria che eviti sovrapposizioni e duplicazioni, l'introduzione di procedure concorsuali per l'accesso ai contributi, la vigilanza *ex post* sulla gestione,

· prende atto che l'articolo 10, comma 25, consente al Dicastero per i beni culturali di utilizzare la società Promuovi Italia s.p.a. come struttura di supporto per l'esercizio delle nuove funzioni in materia di turismo, mentre il comma 26 stabilisce che il medesimo Ministero possa predisporre, con proprio decreto, un piano di ristrutturazione e razionalizzazione delle società direttamente o indirettamente controllate,

· prende atto dell'esclusione delle istituzioni culturali dal limite di cinque componenti degli organi di amministrazione stabilito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, disposto dal comma 27 dell'articolo 10, che si riferisce ad istituzioni che provino la gratuità degli incarichi,

· manifesta viva soddisfazione per l'esclusione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dalle riduzioni sia delle spese rimodulabili delle missioni di spesa, di cui al comma 33 dell'articolo 10, sia dei consumi intermedi, prevista dal comma 37 dell'articolo 10,

· prende atto che il comma 36 dell'articolo 10 riduce alcune autorizzazioni di spesa concernenti i trasferimenti in favore di imprese pubbliche o private, elencate nell'allegato 4, per importi ivi previsti, tra le quali sono compresi i contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale nonché la quota del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) destinato alle attività teatrali di prosa svolte da soggetti privati,

· esprime preoccupazione per l'articolo 17, comma 4, laddove riduce la percentuale di fruizione al massimo del 15 per cento di alcuni crediti di imposta indicati nell'elenco n. 2, tra cui quelli per il pagamento di imposte mediante cessione di beni culturali e opere; per gli esercenti sale cinematografiche; per la musica;

prende atto che la Tabella B prevede accantonamenti per interventi di tutela e restauro dei beni culturali, pari a 5 milioni di euro per il 2014, a 30 milioni di euro per il 2015 e a 50 milioni di euro per il 2016;

in merito alla Tabella C manifesta soddisfazione per:

- l'incremento del FUS che passa da circa 382 a 411 milioni di euro nel 2014, anche se per gli anni 2015 e 2016 l'ammontare resta purtroppo al sotto dei 400 milioni, benchè aumentato rispetto alle previsioni dello scarso anno;
- l'incremento delle risorse per gli istituti culturali, il cui finanziamento è aumentato da circa 6,2 milioni di euro a circa 14 milioni di euro per il 2014, anche se i fondi per il 2015 e 2016 non subiscono incrementi restando invariate le modeste previsioni stabilite nel 2013 (7,4 milioni di euro);

prende altresì atto che in Tabella E sono previsti i seguenti stanziamenti: 5 milioni di euro per il 2014 per il contributo al nuovo auditorium di Firenze, disposto dal decreto-legge n. 98 del 2011; 7 milioni di euro per il 2014 per la realizzazione dei Nuovi Uffizi, previsto dal decreto-legge n. 91 del 2013 (Valore cultura), di recente convertito in legge; 3 milioni di euro per il 2014 per la realizzazione del Museo nazionale dell'ebraismo, analogamente stabilito dal decreto-legge n. 91 del 2013 (Valore cultura); 100.000 euro per il 2014 e 2015 per la tutela del patrimonio dell'UNESCO della provincia di Ragusa, sempre previsto dal decreto-legge n. 91 del 2013.

Quanto al disegno di legge di bilancio, si registra una generale diminuzione delle risorse in conto competenza per le missioni del Dicastero in rapporto con le previsioni assestate per il 2013, ad eccezione della missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, anche se all'interno della missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, che

subisce un decremento di quasi 70 milioni di euro, il programma Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio registra un aumento di 1,6 milioni di euro. È presente altresì un nuovo stanziamento di circa 30 milioni per le competenze in materia di turismo.

La Commissione formula conseguentemente un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni riferite al disegno di legge di stabilità:

1. circa il comma 36 dell'articolo 10 si rimarca che la riduzione della quota del FUS destinata alle attività teatrali di prosa svolte da soggetti privati non deve impattare sull'importo complessivo del fondo medesimo indicato in Tabella C;
2. in ordine al comma 4 dell'articolo 17, si auspica che la effettiva riduzione della quota percentuale di fruizione dei crediti di imposta relativi alla musica e agli esercenti sale cinematografiche sia assai contenuta, tenuto conto delle positive ricadute che tali istituti hanno per il rilancio e la promozione del settore, tanto più che la decisione sulle suddette quote è rimessa ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
3. relativamente alle risorse indicate in Tabella B se ne sollecita l'impiego da parte dell'Amministrazione competente, per evitare che esse vadano in economia;
4. in merito al FUS, si sollecita il mantenimento di una somma adeguata anche per il 2015 e il 2016 e comunque non inferiore all'ammontare previsto per il 2014;
5. riguardo agli istituti culturali, si rimarca l'esigenza di recuperare maggiori risorse anche per il 2015 e 2016, i cui stanziamenti restano invariati rispetto alle previsioni stabilite nel 2013 (7,4 milioni di euro per ciascun anno).

Con riferimento al disegno di legge di bilancio, la Commissione formula invece la seguente osservazione:

a. preso atto delle riduzioni previste nella legge di bilancio, rimarca la necessità di recuperare, entro l'assestato 2014, le riduzioni previste nella legge di bilancio 2014 per le spese in conto competenza del Ministero, rispetto al bilancio assestato 2013.

SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAI SENATORI MICHELA MONTEVECCHI, LAURA BIGNAMI, BOCCHINO E MANUELA SERRA SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER L'ANNO FINANZIARIO 2014 E PER IL TRIENNIO 2014-2016 (DISEGNO DI LEGGE N. 1121 - TABELLA 13) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1120

La Commissione, esaminati lo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attivita' culturali per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, nonché le parti connesse del disegno di legge di stabilità per il 2014,

premesso che:

la crisi e l'andamento regressivo-recessivo in atto non nascono oggi ma sono frutto di più complesse trasformazioni e derive macroeconomiche (che si riflettono su una capacità ? inversamente proporzionale ? di agire e incidere della *governance* politica) che hanno investito il nostro Paese nel contesto di una più ampia prospettiva europea e "globalizzata";

è sufficiente sfogliare gli annuari ISTAT e i giornali delle ultime settimane per cogliere i lineamenti del luogo in cui viviamo, il ritratto di un Paese senza centro: un Paese che ha l'indice di invecchiamento più alto d'Europa e più della metà della popolazione insoddisfatta della propria condizione economica, che fatica a proiettarsi nel futuro con fiducia; un Paese che invecchia, povero e sempre più inadeguato, che vive alla giornata, e in cui si rimane eternamente giovani solo dal punto di vista lavorativo. Un Paese a crescita negativa, che produce moltissimi libri ma che legge talmente poco da avere indici di analfabetismo (linguistico, culturale, storico, politico, persino affettivo?) da secondo dopoguerra; che guarda troppa televisione, che abbonda nella burocrazia e latita nelle infrastrutture e nei trasporti, che ha in sintesi tasse scandinave e con ? rispetto parlando ? servizi nordafricani, che fatica a rinnovarsi, non investe sufficientemente nella sua principale ricchezza (beni culturali e ricerca) e che ha gli insegnanti meno pagati d'Europa;

l'effetto complessivo di una serie di manovre che si sono succedute ? dai tagli lineari alla ancora non chiarita, perché non applicata, *spending review* ? e delle manovre correttive a esse sottese non hanno ridato fiato all'economia ponendoci di fronte, anno dopo anno, a una «ripresa» tanto vagheggiata quanto disattesa. La verità è che ci troviamo di fronte a un impoverimento programmato e progressivo che ci porterà pure, nel giro di qualche anno, a qualche forma di ripresa ma che non significa tuttavia che si ritorni naturalmente allo *status quo ante*. Né operazioni «cosmetiche» ? dall'abolizione reale dell'ICI fino alla finta abolizione dell'IMU ? sono servite a invertire quella spirale perversa in cui a sgravi teorici e apparenti si coniugano sacrifici ? che gravano sostanzialmente sui ceti più deboli ed esposti agli effetti recessivi ? nel mentre il debito pubblico cresce, aumentano tasse e disoccupazione, e diminuiscono le capacità economiche delle famiglie e quindi i consumi;

ci troviamo all'interno di un meccanismo malato, che non funziona, di una situazione che si autoalimenta, in cui si rincorrono in una spirale senza soluzione di continuità recessione e manovre, manovre e recessione, e in cui l'austerità rende impossibile tanto l'azzeramento del *deficit* quanto la riduzione del debito. Occorrerebbe naturalmente ? a fronte di politiche di austerità che incidono negativamente sulla crescita deprimendo il PIL ? reagire esercitando *in primis* il coraggio delle idee e una serie di investimenti, non solo a breve ma anche a medio termine, quali solo le riforme strutturali possono essere per trovare strade alternative e accelerare il cammino, a principiare dalla materia fiscale per ridare equità e respiro nonché combattere evasione ed erosione;

a fine 2013, la forza lavoro non utilizzata (valutando sia i disoccupati sia i fruitori di cassa integrazione) sarà attestata a poco meno del 15 per cento: cifra cui bisogna aggiungere gli «esodati» e gli «scoraggiati», coloro che non cercano più lavoro e che sono fuori di fatto dalle statistiche, stimati in costante e preoccupante aumento;

l'Italia sta attraversando una vera e propria emergenza occupazionale, che si aggraverà nei prossimi mesi. Non si afferma nulla di nuovo osservando che una porzione consistente della popolazione femminile è tagliata fuori dal mercato del lavoro e che la disoccupazione è un problema che affligge quasi un giovane su due. La crisi incide, naturalmente, in misura maggiore sui più giovani, dal momento che sono loro i principali utilizzatori di contratti di lavoro temporanei, interinali o "atipici", i primi a pagare lo scotto d'una precarietà lavorativa ed economica che ha inevitabili risvolti esistenziali, nel ventaglio e nel riverbero d'una serena progettualità dell'esistenza;

i giovanissimi (compresi fra 14 e 18 anni) nel nostro Paese si contano intorno a tre milioni e costituiscono quella che gli esperti definiscono la prima "generazione digitale": essi condividono una sostanziale assenza di prospettive e ? nell'oscurarsi di un futuro come promessa in un futuro come minaccia ? vivono in una connessione continua via cellulare e Internet rifuggendo il presente, in un bisogno perenne di rincorrersi, esasperato dalla tecnologia che dà loro la possibilità di comunicare in ogni istante e in ogni luogo, anche quando non devono comunicare niente;

le agevolazioni fiscali per i nuovi assunti (previste al comma 3 dell'articolo 6) sono largamente insufficienti rivolgendosi a una platea assai ridotta, pur nella più rosea delle ipotesi; così come le detrazioni per il lavoro dipendente (articolo 6, comma 1) suonano in maniera quasi ironica;

le generazioni precedenti sono cresciute al fianco dei «supereroi» come miti dell'infanzia che non cambiano il mondo; ma le generazioni più giovani ai supereroi hanno preferito personaggi come Harry Potter, in cui la magia vale come una forma di vendetta nei confronti del mondo adulto di fronte al quale si sentono impotenti, nonostante sembri il contrario. I ragazzi di oggi crescono, infatti, con una sensazione di onnipotenza destinata a franare quando, dopo la laurea o il termine del corso di studi, i non privilegiati scoprono la crudeltà della società e la spietatezza delle sue regole. Ed è precisamente su questo orizzonte di attesa delle generazioni più giovani che la politica dovrebbe interrogarsi, riflettere, agire;

tanto la mancanza di ricambio generazionale (evidenziata dalle diminuzioni in percentuale del *turn-over*), quanto la difficoltà di preservare e difendere il liceo classico, fiore all'occhiello del nostro sistema scolastico, eccellenza senza eguali nel resto d'Europa e del mondo, hanno segnato la rinuncia a quella cultura e a un'eredità ch'è stata presupposto del nostro divenire e che ha fatto dell'Italia la prima depositaria di beni culturali oltreché la culla del diritto e dell'arte, dell'architettura e della poesia; proprio dalla cultura umanistica ci giunge un invito e un monito: perché chi non rinunci a una assunzione di responsabilità di fronte ai mutamenti in atto ? e senza per questo naturalmente avversare la grande trasformazione tecnologica nella quale ormai viviamo immersi ? può ancora ravvisare proprio nella cultura classica e umanistica un luogo fragile ma certo, una possibilità, circoscritta quanto si vuole, ma insostituibile di veridicità;

ormai è convinzione diffusa ? supportata da dati statistici allarmanti ? che l'unica speranza per un giovane laureato o specializzato brillante di trovare uno spazio professionale adeguato sia quella di andarsene dall'Italia. Nell'ultimo decennio abbiamo sperperato la nostra ricchezza e di fatto allontanato e disperso le nostre eccellenze, esportando 380.000 laureati (e importandone 55.000: non uno «scambio» ma una «fuga»), e a poco servono provvedimenti come la legge cosiddetta «controesodo» del 2010 giacché la volontà o il desiderio di tornare e/o restare nascono non tanto da sgravi fiscali quanto dalle condizioni stesse in cui ci si trova a operare, da quegli elementi che a tutti i livelli concorrono a creare un clima ? ch'è segno di civiltà prim'ancora che politico ed economico ? in cui poter operare ed esprimere al meglio le proprie potenzialità;

valutato altresì che:

gli obiettivi generali del disegno di legge di stabilità in esame sono il pareggio di bilancio strutturale per il 2014, assieme alla crescita dell'avanzo primario, ma l'entità stessa della manovra ? a fronte di un Governo di larghe intese ? suggerisce il piccolo cabotaggio, visto che parliamo di oneri-mezzi di copertura per poco più di dieci miliardi. Una manovra simile, senza coraggio e lungimiranza e dal fiato corto, si potrebbe varare in corso d'anno e assume, rispetto alla gravità dei problemi attraversati dal Paese, una coloritura "quaresimale", perfettamente intonata al *quieta non mov?re* del governo Letta. La strada da compiere è lunga, il carburante insufficiente. Non andremo lontano: i 20 milioni (articolo

4, comma 10) destinati alla banda larga sono un investimento risibile, se valutati relativamente all'importanza strategica;

si tratta di una manovra recessiva a tutti gli effetti e non occorrono economisti esperti per comprenderlo, visto che la copertura finanziaria è reperita al 60 per cento da maggiori entrate (dunque nuove tasse!) mentre le spese in conto capitale (gli investimenti, cioè, del Governo) subiscono una riduzione nell'arco del triennio 2014-2016 del 50 per cento, a fronte di una spesa di 47 miliardi di cui 42 sono rimborsi del debito e spese per interessi;

le stime del disegno di legge di bilancio (a legislazione vigente) rilevano pertanto che siamo indebitati e continueremo a indebitarci (con l'aumento del costo degli interessi). Siamo di fronte a una manovra "a coriandoli", senza un preciso disegno, che procede a zig zag e di cui non si riescono a comprendere le linee di fondo. Che naviga a vista, bordeggiando la costa, che a fronte di investimenti inesistenti opera detrazioni irrisorie (come quella citata sul lavoro dipendente) o addirittura le riduce aumentando la pressione fiscale (su spese mediche e su tutte le spese che prevedono detrazioni al 19 per cento: art. 17, commi 2 e 3, ma si veda anche il pasticcio di TRISE-TARI-TASI all'articolo 19, comma 1, la cui sommatoria non è ancora chiara); governo delle basse (più che larghe) intese se, a fronte di tutto ciò (articolo 6, commi 19-22), consente una attenuazione del prelievo fiscale alle banche e alle società assicurative;

a pagare il conto della legge di stabilità saranno dunque ancora una volta i contribuenti onesti; si tratta, in sintesi, di una manovra insufficiente e iniqua che, in ossequio alle insistite politiche di *austerity* e se è lecita la metafora banalmente sportiva, difende senza attaccare gli spazi, fa catenaccio e non riesce a favorire ripartenze, continua a impoverire il Paese senza riuscire a farlo riemergere dalla crisi economica;

l'Italia avrebbe bisogno di altre politiche ma anche di linguaggi diversi per saperle comunicare, di maggiore equità, non di tagli mascherati dalla "mossa del cavallo", di uno sguardo che sappia sollevarsi dal *particulare*, di sviluppo e di intervento pubblico e non di timida e inadeguata gestione dell'esistente;

considerato che, per quanto concerne le materie di competenza della Commissione:

a breve distanza uno dall'altro, con i decreti-legge «del fare», «valore cultura» e «scuola» sono stati affrontati, se pur con diverse modalità, estensione e profondità, quei settori rilevanti e non occasionali di competenza relativi alla 7ª Commissione che, come per il decreto-legge sull'IMU, si è cercato di preservare;

con particolare riferimento al finanziamento del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo (Tabella 13 del disegno di legge di bilancio) si registra, per l'esercizio finanziario 2014 e rispetto alle previsioni assestate per l'esercizio finanziario 2013, un decremento generale e complessivo di circa 50 milioni di euro (49,890);

nello specifico delle singole missioni si registrano i seguenti dati:

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici: è articolata in nove programmi, per i quali, con l'eccezione del programma 1.12 *Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio* (+ 1,6 mln di euro), si denuncia un generale decremento per il 2014, rispetto al dato assestato 2013, così evidenziato:

1.2 *Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo* (?15,4 mln di euro)
1.5 *Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale* (?0,5 mln di euro)
1.6 *Tutela dei beni archeologici* (?4,6 mln di euro)
1.9 *Tutela dei beni archivistici* (?1,2 mln di euro)
1.10 *Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria* (?12,7 mln di euro)
1.13 *Valorizzazione del patrimonio culturale* (?10,8 mln di euro)
1.14 *Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale* (?0,2 mln di euro)
1.15 *Tutela del patrimonio culturale* (?26,1 mln di euro);

Ricerca e innovazione: è articolata in solo programma 2.1 *Ricerca in materia di beni e attività culturali* per il quale si denunzia un decremento per il 2014, rispetto al bilancio assestato 2013, pari a -10,2 milioni di euro;

valutato infine che:

l'incidenza percentuale delle risorse per il comparto sul totale generale del bilancio dello Stato è ferma allo 0,19 per cento, mentre da più parti era stato chiesto l'innalzamento di tale soglia almeno all'1 per cento, che resta comunque distante dalle medie europee: un'incongruenza, questa, che rimarca negativamente l'incongruenza delle politiche governative;

appare preoccupante il taglio alle spese in conto capitale (in sintesi: gli investimenti), tanto più che ciò comporterà un aumento delle spese per le passività finanziarie. I provvedimenti disattendono, inoltre, le aspettative del settore e anche quelle maturate proprio in occasione del decreto "valore cultura", che ha evidenziato la mancanza di un disegno complessivo, capace di rimettere al centro quel «valore» della cultura annunciato nel titolo: un provvedimento meritorio per taluni aspetti e tuttavia giunto non tanto per colmare un vuoto quanto per segnalare l'ennesimo ritardo;

in altri termini si avverte il bisogno di una continuità di finanziamenti volta al ripristino della cura e a un'attenzione per i beni culturali, non circoscritta a quegli aspetti mediatici o cosmetico-pubblicitari che restano d'immediata deperibilità. Ripensare, insomma, attraverso le infrastrutture, non il bene culturale come cosa a sé stante, staccata da ciò che lo circonda, ma immersa in un più ampio contesto vivente in cui assume rilievo;

l'Italia, come è stato ripetuto infinite volte nelle più diverse sedi, è di gran lunga il Paese con la maggior offerta di beni culturali e deve saper salvaguardare questa sua inestimabile ricchezza, anche perché la tanto sospirata ripresa economica necessariamente dovrà passare anche attraverso la valorizzazione delle risorse culturali. La continuità degli investimenti nel settore, in tal senso e una volta di più disattesa dall'Esecutivo, è doppiamente necessaria: perché favorisce naturalmente la tutela incrementando l'occupazione. E tuttavia si deve investire nella cultura sottraendosi alla semplice logica dell'*hic et nunc*, pensando soprattutto al medio e lungo termine, svincolandosi cioè da meccanismi opposti e altrettanto pericolosi, come quello di chi vede nei beni culturali un «giacimento minerario», semplice riverbero di un passato obliato, e quello di chi invece ne auspica lo sfruttamento commerciale immediatamente redditizio;

proprio la miopia che si cela dietro l'assenza di tale continuità di investimenti pregiudica inoltre la capacità di essere al passo coi tempi e di saper attraversare e gestire con successo ? a fronte delle nuove opportunità multimediali ? il mutamento degli spazi espositivi e museali, ma anche la metamorfosi dei modelli e dei linguaggi che vi sottostanno;

formula un rapporto contrario.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1120

G/1120/1/7
MARCUCCI
La 7a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1120 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014), per le parti di competenza,
considerato che l'articolo 17, comma 4, reca disposizioni in materia di crediti di imposta di cui all'elenco n. 2, riducendone in media la percentuale di fruizione fino ad un massimo del 15 per cento;

tenuto conto che tra i crediti di imposta oggetto della norma sono compresi:
? il credito di imposta sui costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali,
? il credito di imposta sugli esercenti delle sale cinematografiche;
valutato che il credito di imposta sulla musica, di recente introdotto dal decreto-legge n. 91 del 2013 («valore cultura»), è finalizzato alla promozione della musica di giovani talenti e di compositori emergenti ma non ha ancora avuto modo di dispiegare i suoi effetti;

rilevato che il credito di imposta per gli esercenti:
? è una misura orientata a sostenere la programmazione dei film italiani ed europei e dei film d'essai per ragazzi e rappresenta una efficace azione indiretta di contrasto alla preponderanza commerciale della distribuzione di film americani,
? è un intervento a favore dell'esercizio cinematografico che in parte compensa un settore strategico ma sottostimato nel riparto del Fondo unico per lo spettacolo (FUS);

ritenuto che l'eventuale riduzione delle percentuali di fruizione di tali crediti di imposta si collocherebbe in controtendenza con le finalità del summenzionato decreto-legge n. 91 del 2013, che ha affermato un'idea di cultura quale leva per la crescita del Paese;

considerato altresì che la determinazione della quota percentuale sarà concretamente definita con un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
impegna il Governo a limitare quanto più possibile la riduzione delle percentuali di fruizione per i suddetti crediti di imposta, alla luce delle specificità del settore e degli esigui risparmi di spesa realizzabili da tali voci.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1121

G/1121/1/7/Tab.13
DI BIAGIO
La 7a Commissione,
in sede di esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016, con particolare riferimento alla Tabella 13, recante lo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
premesso che:
lo stanziamento di cui all'articolo 2 della legge n. 92 del 2004, pari originariamente a 100.000 euro annui, è stato oggetto di decurtazione ai sensi dell'articolo 60 del decreto-legge n. 112 del 2008

che ha previsto i cosiddetti «tagli lineari» su taluni capitoli di bilancio dei Ministeri, coinvolgendo di fatto anche il capitolo 3631 della tabella 13 (Ministero dei beni culturali) entro il quale sono previsti gli stanziamenti determinati dalla legislazione a favore dell'Archivio Museo storico di Fiume;

alla luce di quanto evidenziato, nell'attuale stato di previsione del Ministero dei beni culturali, nell'ambito della missione 1, Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21), programma 1.10, Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10), le risorse destinate al finanziamento di cui alla legge n. 92 del 2004 ammontano a 36.610 per l'anno 2014, 34.826 per l'anno 2015 e 34.905 per l'anno 2016 con ovvie quanto deleterie conseguenze sulla funzionalità e sulle potenzialità dell'Archivio Museo, i cui progetti e la cui attività divulgativa hanno ottenuto plauso ed apprezzamento dal mondo istituzionale ed accademico;

sarebbe auspicabile un reintegro delle risorse che possa superare i limiti previsti dalla normativa del 2008 e che consenta, in assenza di ulteriori formule di sostegno e finanziamento, il proseguimento delle pregevoli attività dell'Archivio museo, attualmente compromesse e notevolmente limitate, tenendo anche ulteriormente conto che l'Archivio Museo storico di Fiume con annessa biblioteca resta aperto 22 ore settimanali al pubblico gratuitamente;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di ripristinare, nell'ambito del provvedimento in titolo, un reintegro dei finanziamenti originariamente previsti a favore dell'Archivio Museo storico di Fiume ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 92 del 2004.

G/1121/2/7/Tab.13

ORELLANA, CASALETTO, SERRA, BOCCHINO

La 7a Commissione,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016, con particolare riferimento alla Tabella 13, recante lo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

premesso che:

dalle note integrative al disegno di legge emerge la volontà di migliorare la fruizione dei luoghi di cultura, nonché di promuovere itinerari e sistemi culturali diffusi ed iniziative di valorizzazione con soggetti pubblici e privati, anche ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei beni culturali ed in previsione delle iniziative in programma per l'EXPO 2015;

valutato che:

il complesso monumentale della Certosa di Pavia fu acquisito nel 1785 mediante espropriazione dallo Stato di Milano per ordine dell'imperatore Giuseppe II e da allora è sempre appartenuto al demanio statale;

il 7 luglio 1866 il monastero è stato dichiarato Monumento nazionale italiano;

dal 1881 al 1968 il Ministero della pubblica istruzione amministrò il complesso direttamente, consentendovi l'accesso al pubblico previo pagamento del biglietto di ingresso che, unitamente ai proventi del podere, consentiva di coprire le spese di manutenzione e restauro;

successivamente la gestione del complesso fu attribuita ai frati cistercensi del Priorato della Beata Maria Vergine della Certosa Ticinese, che hanno sempre consentito l'accesso gratuitamente. La concessione è scaduta dal marzo 2012 e non è stata rinnovata;

le opere di restauro sono state eseguite sempre a spese dello Stato, posto che la concessione non imponeva alcun obbligo di manutenzione a carico dei frati;

il complesso è ora in stato di parziale degrado: l'attuale gestione delle visite guidate non consente di esercitare una sorveglianza adeguata, con grave danno per la struttura e le opere d'arte ivi contenute;

stando a quanto disposto dall'articolo 5 del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, l'accessibilità del monumento ai visitatori è assolutamente inadeguata e non garantita;

tenuto conto che:

lo stato del complesso monumentale è da anni monitorato da diverse associazioni, fra le quali meritano

di essere ricordate il Fai, la Cooperativa Dedalo, Pavia Monumentale, la Società per la conservazione dei Monumenti dell'arte cristiana, l'Associazione Parco Visconteo;
impegna il Governo:
ad adottare ogni iniziativa utile, anche ai sensi di quanto stabilito dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, al fine di assicurare una migliore accessibilità del complesso monumentale della Certosa di Pavia, individuando al contempo le modalità più opportune per garantirne, più complessivamente, una più efficiente gestione e il suo inserimento in un più ampio circuito culturale e turistico, anche in collegamento con Expo 2015 il cui tema sarà proprio l'alimentazione.

G/1121/2/7/Tab.13 (testo 2)
ORELLANA, CASALETTO, SERRA, BOCCHINO
La 7a Commissione,
in sede di esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016, con particolare riferimento alla Tabella 13, recante lo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
premesso che:

dalle note integrative al disegno di legge emerge la volontà di migliorare la fruizione dei luoghi di cultura, nonché di promuovere itinerari e sistemi culturali diffusi ed iniziative di valorizzazione con soggetti pubblici e privati, anche ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei beni culturali ed in previsione delle iniziative in programma per l'EXPO 2015;
valutato che:
il complesso monumentale della Certosa di Pavia fu acquisito nel 1785 mediante espropriazione dallo Stato di Milano per ordine dell'imperatore Giuseppe II e da allora è sempre appartenuto al demanio statale;
il 7 luglio 1866 il monastero è stato dichiarato Monumento nazionale italiano;
dal 1881 al 1968 il Ministero della pubblica istruzione amministrò il complesso direttamente, consentendovi l'accesso al pubblico previo pagamento del biglietto di ingresso che, unitamente ai proventi del podere, consentiva di coprire le spese di manutenzione e restauro;
successivamente la gestione del complesso fu attribuita ai frati cistercensi del Priorato della Beata Maria Vergine della Certosa Ticinese, che hanno sempre consentito l'accesso gratuitamente. La concessione è scaduta dal marzo 2012 e non è stata rinnovata;
le opere di restauro sono state eseguite sempre a spese dello Stato, posto che la concessione non imponeva alcun obbligo di manutenzione a carico dei frati;
il complesso è ora in stato di parziale degrado: l'attuale gestione delle visite guidate non consente di esercitare una sorveglianza adeguata, con grave danno per la struttura e le opere d'arte ivi contenute;
stando a quanto disposto dall'articolo 5 del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, l'accessibilità del monumento ai visitatori è assolutamente inadeguata e non garantita;
impegna il Governo:
ad adottare ogni iniziativa utile, anche ai sensi di quanto stabilito dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, al fine di assicurare una migliore accessibilità del complesso monumentale della Certosa di Pavia, individuando al contempo le modalità più opportune per garantirne, più complessivamente, una più efficiente gestione e il suo inserimento in un più ampio circuito culturale e turistico, anche in collegamento con Expo 2015 il cui tema sarà proprio l'alimentazione.

EMENDAMENTI

Art. 7

7.Tab.7.1.7
DI BIAGIO

Allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2014 e per il triennio 2014-2016, *missione* «Istruzione Scolastica», *programma* «Istruzione secondaria di secondo grado», *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.
2015:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.
2016:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.

Conguentemente, alla missione «Fondi da ripartire», *programma* «Fondi da assegnare», *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
CP: ? 2.000.000;
CS: ? 2.000.000.
2015:
CP: ? 2.000.000;
CS: ? 2.000.000.
2016:
CP: ? 2.000.000;
CS: ? 2.000.000.

7.Tab.7.2.7
DI BIAGIO

Allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2014 e per il triennio 2014-2016, *missione* «Istruzione Scolastica», *programma* «Istruzione secondaria di primo grado», *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.
2015:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.
2016:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.

Conseguentemente, alla missione «Fondi da ripartire, *programma* «Fondi da assegnare», *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
CP: ? 2.000.000;
CS: ? 2.000.000.
2015:
CP: ? 2.000.000;
CS: ? 2.000.000.
2016:
CP: ? 2.000.000;
CS: ? 2.000.000.

7.Tab.7.3.7
DI BIAGIO

Allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2014 e per il triennio 2014-2016, *missione* «Istruzione Scolastica», *programma* «Istruzione primaria», *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.
2015:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.
2016:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.

Conseguentemente, alla missione «Fondi da ripartire, *programma* «Fondi da assegnare» *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
CP: ? 2.000.000;
CS: ? 2.000.000.
2015:
CP: ? 2.000.000;
CS: ? 2.000.000.
2016:
CP: ? 2.000.000;
CS: ? 2.000.000.

7.Tab.7.4.7

DI BIAGIO

Allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2014 e per il triennio 2014-2016, *missione* «Istruzione Scolastica», *programma* «Istruzione prescolastica», *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.
2015:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.
2016:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.

Conseguentemente, alla missione «Fondi da ripartire», *programma* «Fondi da assegnare», *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
CP: ? 2.000.000;
CS: ? 2.000.000.
2015:
CP: ? 2.000.000;
CS: ? 2.000.000.
2016:
CP: ? 2.000.000;
CS: ? 2.000.000.

Art. 13

13.Tab.13.1.7

DI BIAGIO

Allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2014 e per il triennio 2014-2016*, missione* «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», *programma* «Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria», *apportare le seguenti variazioni*:

2014:
CP: + 70.000;
CS: + 70.000.
2015:
CP: + 70.000;
CS: + 70.000.
2016:
CP: + 70.000;
CS: + 70.000.

Conseguentemente alla missione: «Fondi da ripartire», *programma* «Fondi da assegnare», *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
CP: ? 70.000;
CS: ? 70.000.
2015:
CP: ? 70.000;
CS: ? 70.000.
2016:
CP ? 70.000;
CS: ? 70.000.

13.Tab.13.2.7

DI BIAGIO

Allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2014 e per il triennio 2014-2016*, missione* «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», *programma* «Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria», *apportare le seguenti variazioni*:

2014:
CP: + 70.000;
CS: + 70.000.
2015:
CP: + 70.000;
CS: + 70.000.
2016:
CP: + 70.000;
CS: + 70.000.

Conseguentemente, alla missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» *programma* «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo»*, apportare le seguenti variazioni:*

2014:
CP: ? 70.000;
CS: ? 70.000.
2015:
CP: ? 70.000;
CS: ? 70.000.

2016:
CP: ? 70.000;
CS: ? 70.000.

13.Tab.13.3.7

DI BIAGIO

Allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2014 e per il triennio 2014-2016*, missione* «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», *programma* «Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria», *apportare le seguenti variazioni*:

2014:
CP: + 70.000;
CS: + 70.000.
2015:
CP: + 70.000;
CS: + 70.000.
2016:
CP: + 70.000;
CS: + 70.000.

Conseguentemente, alla missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», *programma* «Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanee; tutela e valonzzazione del paesaggio», *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
CP: ? 70.000;
CS: ? 70.000.
2015:
CP: ? 70.000;
CS: ? 70.000.
2016:
CP: ? 70.000;
CS: ? 70.000.

1.4.2.8. 8^ Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

1.4.2.8.1. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 35 (pom.) del 23/10/2013

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2013
35ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MATTEOLI
indi del Vice Presidente
Stefano ESPOSITO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Girlanda.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1121) ***Bilancio di previsione dello Stato per l?anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016***

- **(Tab. 10)** Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016
- **(Tab. 3)** Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(1120) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)***

(Rapporti alla 5a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE ringrazia preliminarmente per la sua presenza il sottosegretario Girlanda che, per la seduta odierna, rappresenterà il Governo in Commissione sia per la parte di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sia per la parte delle comunicazioni di competenza del Ministero dello sviluppo economico.

Cede quindi la parola ai relatori dei provvedimenti in titolo.

Il senatore GIBIINO (*PdL*),relatore per la tabella 10 e per le correlate disposizioni del disegno di legge di stabilità, ricorda preliminarmente che, per effetto della riforma della contabilità pubblica (legge n. 196 del 2009), la legge di stabilità ha sostituito la legge finanziaria e costituisce, insieme alla legge di bilancio, la manovra di finanza pubblica per il triennio di riferimento (2014-2016).

Essa dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale e non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale.

Il disegno di legge si suddivide in 26 articoli, raggruppati in sette Titoli. Il Titolo I contiene le norme relative ai risultati differenziali e alle gestioni previdenziali; il Titolo II reca le disposizioni in materia di risorse per lo sviluppo e di finanziamento di esigenze indifferibili. Il Titolo III comprende misure di razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche. Il Titolo IV disciplina i rapporti finanziari con gli enti territoriali. Il Titolo V detta le disposizioni in materia di entrate. Il Titolo VI contiene la riforma della tassazione immobiliare e il Titolo VII le norme finali.

Al disegno di legge di stabilità sono allegate quattro Tabelle. Le Tabelle A e B recano gli importi dei fondi speciali per la copertura di nuovi provvedimenti legislativi, rispettivamente di parte corrente e di conto capitale, che si prevede verranno approvati nel corso del futuro esercizio finanziario. La Tabella C reca stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge di stabilità. La Tabella E reca gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali, con evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni. La tabella evidenzia separatamente le voci concernenti la legislazione vigente al momento della presentazione del disegno di legge e l?importo definitivo che sconta gli effetti della stessa legge di stabilità.

Per quanto riguarda le disposizioni del disegno di legge di stabilità di diretta competenza della Commissione, segnala innanzitutto che, nell'ambito di misure finalizzate a reperire risorse per lo sviluppo, l'articolo 3, commi da 2 a 5, al fine di assicurare la sostenibilità della strategia nazionale per lo sviluppo delle Aree interne del Paese - vale a dire di quei territori nei quali i residenti sono distanti dai centri di offerta dei servizi di istruzione e di salute e dalle reti della mobilità - autorizza una spesa complessiva di 3 milioni di euro nel 2014, 43,5 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per finanziare interventi pilota di riequilibrio dell'offerta dei servizi di base, con riferimento prioritario proprio ai servizi di trasporto pubblico locale, di istruzione e socio-sanitari. Tale misura è disposta in coerenza con l?Accordo di partenariato per l?utilizzo dei Fondi a finalità strutturale assegnati all?Italia per il ciclo di programmazione 2014-2020 e si prevede che l?attuazione degli interventi avvenga attraverso la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali interessati.

L'articolo 4 è poi dedicato a norme di finanziamento nei settori delle infrastrutture e dei trasporti. In particolare, il comma 1 autorizza una spesa di 335 milioni di euro al fine di assicurare la manutenzione straordinaria della rete stradale per l?anno 2014 e la prosecuzione degli interventi previsti dai contratti di programma già stipulati tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS Spa. Il comma 2 autorizza una spesa di 50 milioni di euro per l?anno 2014, di 170 milioni di euro per l?anno 2015 e di 120 milioni di euro per l?anno 2016 per la realizzazione del secondo stralcio del Macrolotto 4 dell?asse autostradale Salerno-Reggio Calabria, con riferimento particolare al tratto fra il viadotto Stupino e lo svincolo di Altilia.

Il comma 3 reca i finanziamenti per la prosecuzione immediata dei lavori già previsti per la realizzazione del MO.S.E. e per il completamento dell'intera opera. Si tratta di 200 milioni di euro per il 2014, di 100 milioni di euro per il 2015, di 71 milioni di euro per il 2016 e di 30 milioni di euro per l?anno 2017.

Per assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria inseriti nel contratto di servizio 2012-2014 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, è poi autorizzata dal comma 4 una spesa di 500 milioni di euro per l?anno 2014.

Per il finanziamento dell'asse ferroviario AV/AC Napoli-Bari, ed in particolare per il completamento della tratta Cancello-Frasso Telesino e della variante alla linea Roma-Napoli, il comma 5 autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per l'anno 2016.

Il comma 6 stabilisce che le tratte Brescia-Verona-Padova della linea ferroviaria AV/AC Milano-Venezia, nonché la tratta Apice-Orsara e la tratta Frasso Telesino-Vitulano della linea ferroviaria AV/AC Napoli-Bari debbano essere realizzate con le modalità previste dalle lettere *b)* e *c)* del comma 232 e dai commi 233 e 234 dell?articolo 2 della legge n. 191 del 2009, vale a dire secondo la procedura relativa ai lotti costruttivi. Si prevede che il CIPE possa approvare i progetti preliminari di tali opere anche nelle more del finanziamento della fase realizzativa nonché i relativi progetti definitivi a condizione che sussistano disponibilità finanziarie sufficienti per il finanziamento di un primo lotto costruttivo di valore non inferiore al 10 per cento del costo complessivo delle opere. A tal fine si autorizza la spesa mediante erogazione diretta di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2029. A valere sui predetti contributi non sono consentite operazioni finanziarie con oneri a carico dello Stato.

Per l?avvio immediato di interventi di adeguamento del tracciato e la velocizzazione dell?asse ferroviario Bologna?Lecce, il comma 7 autorizza poi la spesa di 50 milioni di euro per l?anno 2014 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. La contrattualizzazione di tali interventi è autorizzata nelle more dell?approvazione del contratto di programma - parte investimenti 2012-2016, sottoscritto con RFI.

Il comma 8 reca misure finanziarie nel settore del trasporto pubblico locale e regionale. In particolare, al fine di favorire il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari destinati a tale tipologia di trasporto, viene incrementata la dotazione del Fondo, appositamente istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall?articolo 1, comma 1031, della legge n. 296 del 2006, di 100 milioni annui per il triennio 2014 -2016 da destinare all'acquisto di materiale rotabile su gomma, e di 200 milioni di euro per l?anno 2014 da destinare all'acquisto di materiale rotabile ferroviario. La ripartizione dei fondi tra le regioni deve avvenire secondo il criterio del maggior carico medio per servizio effettuato, registrato nell'anno precedente e i relativi pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno, nel limite del 50 per cento dell?assegnazione di ciascuna regione per l?anno 2014 e integralmente per gli anni 2015 e 2016.

Il comma 9 autorizza la spesa di 330 milioni di euro per l?anno 2014 per interventi in favore del settore dell?autotrasporto, demandando ad un successivo decreto la ripartizione delle risorse. Il comma 10 reca finanziamenti per la banda larga, che rientrano nel settore delle comunicazioni.

Il comma 11 autorizza infine una spesa di 80 milioni di euro per il 2014 e di 70 milioni per il 2015 al fine di procedere al pagamento dei debiti relativi ad opere pubbliche affidate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito della cessazione dell?intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Si sofferma quindi sull'articolo 10, che contiene misure per la razionalizzazione della spesa della pubblica amministrazione, mediante alcune riduzioni di stanziamenti che incidono sul Ministero delle infrastrutture. In particolare, il comma 33, nelle more della definizione degli interventi correttivi previsti nell'ambito del processo di *spending review*, dispone l'accantonamento delle dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili di ciascun Ministero secondo gli importi indicati nell'Allegato 3 al disegno di legge in esame. Le somme accantonate e rese indisponibili per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ammontano a 38 milioni di euro per il 2015 e a 86,7 milioni di euro per il 2016 e anni successivi. La norma prevede che siano escluse dall'accantonamento le somme finalizzate alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento dell'Expo 2015.

Il comma 36 riduce le autorizzazioni di spesa relative ai trasferimenti correnti in favore di imprese pubbliche e private indicate nell'Allegato 4 al disegno di legge. Con specifico riferimento al Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti, viene ridotta di 7,3 milioni di euro per il 2014, 7,1 milioni per il 2015 e 7,4 milioni per il 2016 l'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 451 del 1998, relativa ai trasferimenti al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori.

Il comma 37 riduce le disponibilità di competenza e cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi di complessivi 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, ripartendoli per singole Amministrazioni secondo quanto indicato nell'Allegato 5 al disegno di legge in esame. La riduzione a carico del Ministero delle infrastrutture ammonta a 7,9 milioni di euro per il 2014 e per il 2015 e a 7,8 milioni di euro per il 2016.

Segnala poi che l'articolo 13, che disciplina il Patto di stabilità interno delle Regioni, al comma 15, prevede che nel caso in cui le Regioni non versino allo Stato quanto dovuto, a titolo di ulteriore concorso alla finanza pubblica, ai sensi dei precedenti commi 12-14, tali importi siano portati in riduzione dalle risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni, ad esclusione di quelle destinate al finanziamento del trasporto pubblico locale, oltre che del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 17, commi da 2 a 6, nel procedere ad una razionalizzazione della spesa per i crediti di imposta prevedendo l'adozione di provvedimenti che consentano di assicurare maggiori entrate, include tra le altre disposizioni per le quali occorrerà procedere ad un riallineamento degli stanziamenti iscritti in bilancio quelle che dispongono agevolazioni sul gasolio per autotrazione e per i titolari di licenze di noleggio con conducente e taxi e quelle di cui beneficiano le imprese armatrici per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare.

Passa quindi ad illustrare le tabelle allegate al disegno di legge di stabilità. Per quanto riguarda la Tabella A (Importi dei fondi speciali per la copertura di nuovi provvedimenti legislativi di parte corrente), non vi sono allocazioni rientranti nella competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In merito alla Tabella B (Importi dei fondi speciali per la copertura di nuovi provvedimenti legislativi di conto capitale) evidenzia che per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si registra uno stanziamento di 15 milioni di euro per il 2015 e di 40 milioni di euro per il 2016. La relazione illustrativa fa presente che tale accantonamento è finalizzato per la realizzazione di Interventi diversi.

Per quanto riguarda la Tabella C (Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge di stabilità), anche quest'anno lo stanziamento più significativo di competenza del Ministero delle infrastrutture risulta quello per il finanziamento dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) pari a 8,35 milioni per il 2014, 7,9 per il 2015 e 8,2 per il 2016, senza variazioni rispetto a quanto previsto dal bilancio a legislazione vigente. Stanziamenti molto limitati sono previsti per il Centro internazionale radio-medico CIRM.

Si sofferma infine sulla Tabella E (Autorizzazioni di spesa a carattere pluriennale in conto capitale con evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni). In tale tabella figurano molte disposizioni di spesa che incidono sul settore delle infrastrutture e dei trasporti, per la maggior parte delle quali il disegno di legge di stabilità conferma gli stanziamenti già previsti a legislazione vigente.

Riguardo invece alle modifiche introdotte per il 2014, segnala in particolare un rifinanziamento di 100 milioni di euro per il contributo in conto impianti alle Ferrovie dello Stato, nonché uno di 50 milioni di euro per il Fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali. Viene poi rifinanziato per 9 milioni di euro il secondo lotto della tratta ferroviaria Treviglio-Brescia. Sono assegnati 150 milioni di euro al programma ponti e gallerie stradali di cui al decreto-legge n. 69 del 2013 e 100 milioni di euro alla regione Valle d'Aosta per il collegamento ferroviario con la regione Piemonte.

Passa poi ad illustrare il disegno di legge di bilancio. Esso contiene il bilancio di previsione dello Stato per l?anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, impostato secondo la struttura contabile per Missioni e Programmi, volta a privilegiare il contenuto funzionale della spesa.

In particolare, ricorda che la riorganizzazione operata con la legge n. 196 del 2009 si fonda su una classificazione delle risorse finanziarie secondo due livelli di aggregazione: 34 missioni, che

rappresentano le funzioni principali della spesa pubblica e ne delineano gli obiettivi strategici, a loro volta articolate, nel disegno di legge di bilancio 2014, in 174 programmi, che rappresentano aggregati omogenei di attività svolte all?interno di ogni singolo Ministero. A partire dal disegno di legge di bilancio per il 2011, i programmi costituiscono le nuove unità di voto parlamentare.

In merito al contenuto, fa presente, che lo stanziamento complessivo previsto dalla Tabella 10, recante lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ammonta a circa 12,3 miliardi di euro di competenza per il 2014, di cui circa 6,9 miliardi sono relativi alle spese correnti e poco più di 5,4 miliardi alle spese in conto capitale.

Si sofferma, quindi, sulle missioni e sui programmi di maggior rilievo previsti dalla Tabella 10. I principali interventi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riguardano la missione relativa a *"Infrastrutture pubbliche e logistica"* per la quale sono stanziati circa 3,8 miliardi di euro per il 2014, con una diminuzione di 360,2 milioni di euro rispetto all?assestamento 2013.

Nell'ambito di tale missione, gran parte delle risorse sono concentrate nel programma relativo ad *"Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità"* (n. 14.10, che corrisponde al n. 1.7 della Tabella 10), con uno stanziamento di 2,7 miliardi di euro, inferiore di 192,8 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2013.

Per il programma relativo a *"Sistemi stradali, autostradali, ferroviari e intermodali"* (n. 14.11, corrispondente al n. 1.2 della Tabella 10) è stanziato oltre 1 miliardo di euro, con una riduzione di 159,3 milioni di euro rispetto a quanto previsto nell'assestamento 2013.

Alla missione relativa al *"Diritto alla mobilità"* sono invece destinate, per il 2014, risorse pari a 7,4 miliardi di euro, che sconta una riduzione di 795,8 milioni di euro rispetto alle previsioni dell?assestamento 2013.

Gli stanziamenti maggiori riguardano il programma 13.9 (corrispondente al n. 2.6 della Tabella 10), relativo allo *"Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d?acqua interne"*, con una previsione di competenza di circa 770,9 milioni di euro per il 2014 (ridotta di 70,5 milioni rispetto alle previsioni assestate) e, soprattutto, il programma 13.6 (corrispondente al n. 2.7 della Tabella 10) relativo allo *"Sviluppo e sicurezza della mobilità locale"*, per il quale sono appostati 5,6 miliardi di euro, con una riduzione di circa 245 milioni rispetto alle previsioni assestate. Tra gli altri programmi inseriti nella missione, infine, quello relativo all?*"Autotrasporto ed intermodalità"* (n. 13.2, corrispondente al n. 2.4 della Tabella 10) assorbe circa 537 milioni di euro per il 2014.

Nell'ambito della missione relativa ad *"Ordine pubblico e sicurezza"* rientra nella competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la gestione del programma relativo alla *"Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste"* (n. 7.7, corrispondente al 4.1 della Tabella 10), per il quale lo stanziamento per il 2014 ammonta a 708 milioni di euro.

La missione *"Ricerca e innovazione"* del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comprende il solo programma 17.6 (corrispondente al n. 5.1 della Tabella 10), relativo alla *"Ricerca nel settore dei trasporti"*, con uno stanziamento di competenza di 4,2 milioni di euro per il 2014.

Il senatore RANUCCI (*PD*), relatore per la tabella 3 e per le correlate disposizioni del disegno di legge di stabilità, fa presente che la norma di maggior rilievo per il settore delle comunicazioni introdotta con il disegno di legge di stabilità è contenuta all'articolo 4, comma 10, nel quale si autorizza la spesa di 20,75 milioni di euro per il 2014 al fine di completare il Piano nazionale per la banda larga, già definito dal Ministero dello sviluppo economico ed autorizzato dalla Commissione europea. Al riguardo, evidenzia la necessità di stanziare risorse più congrue per il progetto indicato, al fine di consentire la concreta realizzazione

Rileva poi che l'articolo 9, nell'ambito di misure di rifinanziamento di esigenze indifferibili, al comma 20 prevede l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo, da ripartire con un successivo decreto tra gli interventi indicati nell'elenco 1 allegato al disegno di legge. Con riferimento alle comunicazioni, tra le disposizioni riportate figurano quelle relative alla

collaborazione in campo radiotelevisivo tra l'Italia e la Repubblica di San Marino, con una attribuzione di 6 milioni di euro.

Lo stesso articolo 9, al comma 22, autorizza una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per l'ulteriore proroga della convenzione stipulata in via provvisoria tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione S.p.A., allo scopo di trasmettere in via radiofonica le sedute parlamentari.

Segnala infine che, tra le disposizioni indicate nell'Allegato 4 al disegno di legge per le quali l'articolo 10, comma 36, riduce le autorizzazioni di spesa, figurano quelle che consentono l'esenzione dal pagamento del canonedi abbonamento radiotelevisivo ai soggetti ultrasettantacinquenni con determinate condizioni di reddito.

Per quanto riguarda le tabelle allegate al disegno di legge di stabilità, fa presente che l?unico stanziamento di interesse per il settore delle comunicazioni è relativo alla Tabella C, che indica gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge di stabilità: si tratta in particolare della conferma, rispetto al bilancio a legislazione vigente, della destinazione di circa 2,8 milioni di euro all'Agenzia per l'Italia digitale. In proposito, sottolinea che per garantire un'efficace azione dell'Agenzia, oltre ad un adeguato finanziamento, occorrerebbe anche semplificare l'organizzazione del comparto, che sconta una serie di sovrapposizioni e duplicazioni.

Passa infine ad illustrare il contenuto del disegno di legge di bilancio di competenza della Commissione, relativo al settore delle comunicazioni. Si tratta specificamente degli stanziamenti in conto competenza della Tabella 3 del Dipartimento per le comunicazioni, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.

In questo ambito, i principali interventi riguardano la missione relativa alle *"Comunicazioni"*(n. 15, corrispondente al n. 6 della Tabella 3) con uno stanziamento di 175,7 milioni di euro per il 2014, inferiore ai 344,1 milioni delle previsioni assestate 2013.

Lo stanziamento è destinato alla realizzazione dei seguenti programmi: programma relativo alla *"Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione"* (n. 15.5, corrispondente al n. 6.1 della Tabella 3), con 47,9 milioni di euro stanziati per il 2014, contro i 54,5 milioni del 2013; programma relativo alla *"Regolamentazione e vigilanza del settore postale"* (n. 15.7, corrispondente al n. 6.3 della Tabella 3), per il quale sono stanziati 3,5 milioni di euro per il 2014 contro i 4,1 del 2013; programma relativo ai *"Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione"* (n. 15.8, corrispondente al n. 6.7 della Tabella 3), con una previsione di spesa di 124,3 milioni di euro per il 2014 contro i 285,5 milioni del 2013.

Infine, segnala che, nell?ambito della missione relativa a *"Ricerca e innovazione"*(n. 17, corrispondente al n. 7 della Tabella 3), con riferimento alle competenze del Dipartimento per le comunicazioni, sono stanziati 8,8 milioni di euro per il 2014 - contro i 9,5 milioni indicati nelle previsioni assestate per 2013 - destinati al Programma relativo all'*"Innovazione tecnologica e la ricerca per lo sviluppodelle comunicazioni e della società dell?informazione"* (n. 17.18, corrispondente al n. 7.3 della Tabella 3).

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore RANUCCI (*PD*), intervenendo sul disegno di legge di stabilità per la parte relativa alle infrastrutture e trasporti, chiede che, al pari di quanto previsto all'articolo 4, comma 9, per l'autotrasporto vi sia un adeguato sostegno finanziario anche per il trasporto ferroviario, da cui deriverebbe un concreto beneficio per tutti i cittadini. A suo avviso, per un'azione efficace, servirebbero almeno cinquanta milioni di euro.

Per quanto concerne gli interventi di cui all'articolo 13, comma 15, è certamente apprezzabile che, nella restituzione delle somme dovute dalle regioni allo Stato a titolo di ulteriore concorso alla finanza

pubblica nell'ambito del patto di stabilità interno, siano fatte salve le risorse destinate al finanziamento del trasporto pubblico locale e del Servizio sanitario nazionale, che rappresentano le voci principali del debito delle regioni e degli enti locali nei confronti delle imprese e dei fornitori privati. Tuttavia, l'esposizione debitoria delle regioni riguarda anche altri comparti di spesa per i quali chiede l'applicazione di un'analoga deroga, onde evitare che le regioni possano trovarsi in difficoltà.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) chiede preliminarmente indicazioni sui tempi di esame dei documenti di bilancio in Commissione.

Nel merito dei provvedimenti in esame, ricorda il notevole ritardo che affligge l'Italia per il superamento del *digital divide*, sottolineato anche dal presidente del Consiglio dei ministri Letta nel suo intervento di ieri dinanzi alle Camere. Anche alla luce degli obiettivi fissati dall'Agenda digitale europea, che appaiono decisamente troppo ambiziosi per il Paese, i 20,75 milioni di euro stanziati nel disegno di legge di stabilità per la banda larga dall'articolo 4, comma 10, sono assolutamente insufficienti. Esprime ugualmente poca fiducia nell'assetto organizzativo dell'Agenzia per l'Italia digitale che dovrebbe coordinare queste attività e che sembra invece duplicare organismi già esistenti.

Chiede poi al Governo di chiarire a quale finalità siano destinati i 150 milioni di euro appostati per il biennio 2014-2015 dall'articolo 4, comma 11, per il pagamento dei debiti relativi ad opere pubbliche nel sud d'Italia, a seguito della cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Infine, domanda di sapere se esistano già programmi precisi per l'utilizzo delle risorse stanziate a favore di ANAS S.p.A. e di RFI S.p.A. nell'ambito dei rispettivi contratti di servizio.

Il presidente Stefano ESPOSITO fa presente che, in base all'attuale programma dei lavori parlamentari, il termine per la trasmissione dei rapporti alla Commissione bilancio resta fissato a martedì 29 ottobre, salvo diverso avviso.

Il senatore FILIPPI (*PD*) ringrazia preliminarmente gli uffici della Commissione per il prezioso supporto documentale fornito. Esprime, quindi, il proprio apprezzamento per l'impostazione generale del disegno di legge di stabilità che, pur nell'esiguità delle risorse disponibili, rappresenta un cambiamento di passo importante rispetto al passato.

In materia di opere pubbliche, ribadisce la necessità di un ampio e approfondito confronto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sugli interventi e sui programmi contenuti nell'allegato infrastrutture alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, che è stato esaminato alcune settimane fa dalla Commissione, purtroppo con tempi molto ristretti.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di stabilità, apprezza la ripresa delle attività di manutenzione sia sulla rete viaria che ferroviaria, ma ritiene opportuno chiarire come saranno spesi i relativi fondi stanziati per i contratti di servizio con ANAS e RFI. In particolare, per quanto riguarda la rete ferroviaria chiede di conoscere quale sia lo stanziamento complessivo effettivamente disponibile per manutenzioni e investimenti, alla luce delle esigenze di finanziamento emerse nel corso dell'esame della proposta di Contratto di programma - Parte servizi avviata in Commissione nelle scorse settimane, e dei successivi tagli e rifinanziamenti apportati in questi mesi da vari provvedimenti.

Esprime quindi apprezzamento per il rifinanziamento dei lavori per il completamento delle tratte ferroviarie AV/AC indicate nell'articolo 4, nei commi da 4 a 7. Segnala, però, la mancanza in questo quadro di interventi per gli assi di collegamento: se sono stati finanziati, occorrerebbe capire in che termini. E' infatti essenziale creare collegamenti intermodali tra i principali porti e aeroporti e le reti autostradali e ferroviarie, rispetto ai quali il nostro Paese è gravemente carente.

Condivide anche gli interventi a favore del trasporto pubblico regionale e locale, apprezzando la scelta di operare una serie di selezioni, sia pure con le limitate risorse a disposizione. In particolare, attraverso l'acquisto su base centralizzata del nuovo materiale rotabile su gomma e ferroviario, si possono ottenere significativi risparmi rispetto ad acquisti demandati alle singole regioni.

Analoga selezione dovrebbe essere operata in relazione alle grandi infrastrutture, posto che il piano delle opere strategiche è diventato troppo ampio e costoso. Ci sono naturalmente opere che devono essere necessariamente concluse come la Salerno-Reggio Calabria e il MO.S.E. di Venezia.

Esprime, quindi, una valutazione positiva sullo sblocco di risorse a favore degli enti locali specialmente per l'attivazione di cantieri produttivi. E' un primo segnale di attenzione verso i territori, che possono contribuire fattivamente al rilancio dell'economia. Analoga valutazione positiva formula, infine, sul mantenimento delle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie, che possono diventare anch'esse un importante volano per la ripresa economica.

Il senatore ARACRI (*PdL*) chiede chiarimenti sui fondi attribuiti a Ferrovie dello Stato per le piattaforme logistiche, ossia per il trasporto merci: atteso che Ferrovie dello Stato non svolge più questa attività, tali finanziamenti appaiono un vero spreco di risorse.

Pur apprezzando il sostegno offerto allo sviluppo della rete ferroviaria ad alta velocità, sottolinea però l'esigenza di assicurare un uguale sostegno anche alle reti ferroviarie locali, che sono state di fatto abbandonate a sé stesse, soprattutto in alcune regioni, con grave danno per i cittadini. Chiede, quindi, che una quota delle risorse stanziate per lo sviluppo delle reti ferroviarie principali sia destinata anche a favore di quelle locali.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) esprime perplessità sull'articolo 4, comma 6, del disegno di legge di stabilità, laddove si prevede che il CIPE possa approvare i progetti preliminari ovvero i progetti definitivi di alcune opere anche senza la disponibilità di tutte le risorse necessarie.

Il presidente MATTEOLI (*PdL*) fa presente che tale possibilità rientra nella formula dei progetti organizzati per lotti costruttivi, studiata appunto per consentire l'avvio di opere strategiche anche laddove non sia immediatamente disponibile l'intero importo dei finanziamenti necessari, spesso assai ingente.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) replica che anche con la formula dei lotti costruttivi si sono avviate troppe opere che non sono state poi concluse. Sarebbe quindi opportuno fare una selezione a monte degli interventi realmente strategici sui quali concentrare le risorse disponibili.

Esprime poi perplessità sull'articolo 4, comma 8, del disegno di legge di stabilità, per la parte in cui prevede la ripartizione dei fondi per l'acquisto del materiale rotabile tra le regioni sulla base del carico medio per servizio effettuato nell'anno precedente, non essendo questo un indicatore affidabile. Ugualmente contesta l'articolo 10, comma 33, che esclude dall'accantonamento dei fondi ministeriali finalizzato alla *spending review* le somme destinate alla realizzazione dell'Expo 2015, trattandosi di un progetto a suo avviso inutile e costoso.

Complessivamente, esprime un giudizio negativo sull'impostazione del disegno di legge di stabilità, che sembra voler conservare la situazione esistente, senza avere il coraggio di fare scelte incisive sui settori e sulle opere veramente strategiche per il Paese. Cita a tale riguardo il caso dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, la cui realizzazione ha comportato l'esborso di ingenti capitali ma, a distanza di decenni, non è stata ancora completata.

Il presidente MATTEOLI (*PdL*) osserva che la Salerno-Reggio Calabria, sia pure con i ritardi e i problemi ben noti, è ormai in fase di avanzata realizzazione. Dei 390 chilometri già finanziati, nei prossimi mesi ne saranno completati quasi l'80 per cento. Si tratta di un'opera fondamentale per le comunicazioni del Paese, che è stata realizzata con avanzati criteri di ingegneria e con grande attenzione anche agli aspetti ambientali.

Il senatore BORIOLI (*PD*) apprezza anch'egli l'impianto complessivo della manovra finanziaria. Richiama in particolare l'articolo 4, comma 8, del disegno di legge di stabilità, relativamente alla previsione dell'acquisto centralizzato del materiale rotabile, auspicando che anche per il futuro possa rimanere questa forma di organizzazione degli acquisti, che consentirebbe significativi risparmi e solleverebbe le regioni da una serie di incombenze amministrative che talvolta faticano a gestire.

Auspica poi un recupero di risorse finanziarie mediante un serio programma di alienazione del patrimonio pubblico: al riguardo sarebbe utile una ricognizione del patrimonio immobiliare di proprietà di Ferrovie dello Stato, che dispone spesso di terreni ed edifici abbandonati che potrebbero essere invece adeguatamente valorizzati.

Infine, con riferimento ad un richiamo contenuto nella relazione illustrativa del disegno di legge di bilancio, osserva che la struttura per la vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recentemente costituita, non è ancora operativa, con la conseguenza che l'attività di vigilanza di fatto non viene svolta, con grave danno per la collettività.

Il senatore FILIPPI (*PD*) conferma che il personale *ex* ANAS precedentemente addetto all'attività di vigilanza sulle concessionarie autostradali, trasferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di una serie di problemi di inquadramento, non è stato ancora messo in condizione di riprendere la sua attività di vigilanza, fatto questo quanto mai increscioso.

Il senatore SCIBONA (*M5S*) sottolinea l'estrema esiguità delle risorse per la realizzazione delle opere strategiche: poiché queste sono palesemente insufficienti, sarebbe molto più corretto cancellare quei progetti e recuperare i fondi per altre finalità.

Il senatore CIAMPOLILLO (*M5S*) contesta lo stanziamento di cui all'articolo 9, comma 22, del disegno di legge di stabilità, per la proroga della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione spa, editore di Radio Radicale, per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari. Essendoci già Rai Parlamento che svolge lo stesso servizio, il mantenimento della convenzione risulta inspiegabile.

Il senatore FLORIS (*PdL*), nel riferirsi alle politiche di potenziamento delle infrastrutture, denuncia la carenza di collegamenti tra la Sardegna e il resto del Paese. Anche per quanto riguarda le zone interne dell'isola, la rete viaria e ferroviaria è assolutamente insufficiente e priva di adeguata manutenzione.

Pur apprezzando l'impostazione generale del disegno di legge di stabilità, auspica che nel corso dell'esame parlamentare possano essere adottati correttivi tesi a dare risposta anche alle esigenze appena segnalate.

Il senatore Maurizio ROSSI (*SCpI*) chiede al Governo se, nell'ambito del disegno di legge di stabilità, si possano inserire anche norme a favore della portualità, in particolare per quanto riguarda l'ampliamento dell'autonomia finanziaria delle Autorità portuali.

Infine, denuncia la grave penalizzazione della regione Liguria per quanto riguarda i collegamenti con il resto del Paese, a seguito dei recenti tagli effettuati da Alitalia ai collegamenti aerei tra Genova e le principali città italiane, che si aggiungono alle condizioni palesemente inadeguate della rete ferroviaria, in particolare per quanto riguarda la direttrice verso la Francia.

Il sottosegretario GIRLANDA, a nome del Governo, si riserva di fornire risposta ai vari quesiti posti nel dibattito in una successiva seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, in relazione al prosieguo dell'esame dei documenti di bilancio, propone di confermare la seduta già convocata per domani, giovedì 24 ottobre, alle ore 8,30, e di convocare una seduta pomeridiana per le ore 14,30.

Propone altresì di fissare a venerdì 25 ottobre, alle ore 13, il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge di bilancio e di ordini del giorno al disegno di legge di stabilità.

La Commissione conviene con le proposte del Presidente.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.4.2.8.2. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 36 (ant.) del 24/10/2013

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 2013
36ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Simona Vicari.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1121) ***Bilancio di previsione dello Stato per l?anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016***

- **(Tab. 10)** Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016
- **(Tab. 3)** Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(1120) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)***

(Rapporti alla 5a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore RANUCCI (*PD*), relatore per la tabella 3 e per le correlate disposizioni del disegno di legge di stabilità, richiama il problema della scarsità delle risorse stanziate dalla manovra finanziaria in esame per lo sviluppo della banda larga e delle comunicazioni digitali, emerso nel corso del dibattito. Preannuncia fin d'ora che si farà carico di segnalare in modo adeguato tale aspetto nella proposta di

rapporto che sottoporrà successivamente alla Commissione per le parti di competenza relative al settore delle comunicazioni.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) conferma che la cifra individuata nel disegno di legge di stabilità per il completamento del Piano nazionale della banda larga, pari a 20,75 milioni di euro, è assolutamente esigua e inadeguata. Eppure lo stesso presidente del Consiglio Letta ha riconosciuto il forte ritardo dell'Italia nel superamento del *digital divide* e nell'attuazione dell'Agenda digitale europea (peraltro assolutamente sproporzionata per la situazione italiana).

Lamenta che gli 800 milioni di euro a suo tempo stanziati per il settore non sono stati mai utilizzati e sottolinea che la Regione Lombardia, da sola, ha stanziato un volume di risorse maggiore di quello previsto a livello nazionale.

Il presidente MATTEOLI osserva che i Ministri competenti degli ultimi governi si sono molto battuti per il finanziamento e l'attuazione dell'Agenda digitale in Italia, ma hanno dovuto spesso fare i conti con l'esiguità delle risorse e con le obiezioni del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il senatore Maurizio ROSSI (*SCpI*) sottolinea che il problema degli investimenti nel settore delle comunicazioni in Italia nasce dal fatto che la maggior parte delle risorse sono destinate alla RAI. Questa però ha ormai una struttura abnorme e troppo costosa; inoltre, di fatto, l'azienda non svolge più servizio pubblico, essendo quasi tutte le sue risorse impegnate in altre attività.

Il 6 maggio 2016 scadrà la convenzione tra il Governo e la RAI ed è quindi un'occasione storica per rivedere tutto il comparto. Il vice ministro Catricalà, nel corso di un'audizione dinanzi alla Commissione di vigilanza sui servizi radiotelevisivi, ha chiaramente affermato che non è pensabile rinnovare automaticamente questa convenzione per venti anni, ma che occorre un'apposita legge. Segnala che la RAI sta però già impegnando risorse anche oltre la scadenza della convenzione in atto, ciò che egli reputa illegittimo.

Occorre quindi ripensare tutto il modello organizzativo del settore, ad esempio destinando una quota parte del canone agli investimenti sulla rete di telecomunicazioni e sulla banda larga; ancora, si potrebbe decidere una diversa ripartizione delle attività del servizio pubblico, da assegnare mediante gare europee ad evidenza pubblica. In questo contesto, occorrerà tenere conto anche della riassegnazione delle frequenze radiotelevisive a livello europeo che sarà decisa nel corso del 2015.

Il senatore FLORIS (*PdL*) rileva anch'egli la scarsità delle risorse disponibili per il completamento delle infrastrutture del Paese. Ricordando il rischio, segnalato recentemente dal ministro per la coesione territoriale Trigiglia, che l'Italia possa perdere una quota rilevante di fondi europei per mancanza dei relativi progetti, suggerisce di mettere a sistema quelle risorse per concentrarle sulle opere infrastrutturali di cui ha bisogno il Paese, sia per quanto riguarda lo sviluppo della rete di telecomunicazioni, sia per quegli interventi legati al territorio, specialmente nel Mezzogiorno.

Il presidente MATTEOLI concorda sull'opportunità di segnalare, nel rapporto relativo al settore delle comunicazioni di competenza della Commissione, l'esigenza di garantire un più ingente e stabile volume di risorse per lo sviluppo della banda larga e dell'Agenda digitale.

Per quanto concerne il settore delle infrastrutture e dei trasporti, è certamente legittimo anche in questo caso chiedere un maggiore impegno finanziario al Governo; tuttavia, nel disegno di legge di stabilità è già stato fatto uno sforzo importante, come si vede dall'articolo 4. In quella norma si è cercato di garantire in particolare il completamento di una serie di opere importanti già avviate e in fase di avanzata realizzazione, come l'autostrada Salerno-Reggio Calabria e il MO.S.E. di Venezia. Si è tenuto conto, inoltre, delle esigenze legate alla prosecuzione dei lavori di alcune importanti tratte autostradali, allo sviluppo dell'alta velocità ferroviaria e al sostegno del settore dell'autotrasporto.

Sottolinea con particolare evidenza quest'ultimo intervento: il sistema dell'autotrasporto italiano è infatti diverso da altri Paesi europei, essendo articolato in una miriade di piccole e piccolissime aziende (i cosiddetti "padroncini"). Ciò ha condotto negli anni ad una spietata concorrenza al ribasso, che ha compresso i margini di guadagno delle aziende, determinando la necessità di un sostegno dello Stato all'intero comparto. Occorre infatti ricordare che, per l'organizzazione della catena logistica in Italia, la stragrande maggioranza delle merci nel Paese viaggiano su gomma, e quindi un blocco del settore (ad esempio per scioperi o altri problemi) determinerebbe la paralisi dell'economia, come è avvenuto più volte in passato.

Per quanto concerne gli aspetti di competenza della Commissione, valuta quindi positivamente l'impianto della manovra finanziaria, sottolineando che in questo giudizio occorre considerare la difficoltà complessiva che sta attraversando il Paese in molti settori, ai quali, sia pure con fatica, si sta cercando di dare una risposta.

Il senatore RANUCCI (*PD*), in relazione alla situazione del settore dell'autotrasporto, pur condividendo l'analisi del Presidente, sottolinea anche che occorre eliminare l'alto numero di società di autotrasporto fittizie sorte negli ultimi anni, che pur non avendo né addetti né mezzi, alterano però il sistema. Contemporaneamente, occorrerebbe incrementare il trasporto merci su ferrovia e alleggerire la congestione di quello su gomma.

Il presidente MATTEOLI concorda con le osservazioni del senatore Ranucci, ma richiama l'attenzione sul fatto che in tutta Europa il trasporto su ferrovia è drasticamente calato negli ultimi anni, a vantaggio dell'autotrasporto. Inoltre, occorre tenere conto che in Italia la rete ferroviaria sconta ritardi e carenze di vario tipo che condizionano pesantemente i tempi e l'efficienza di consegna delle merci.

Il senatore FILIPPI (*PD*) osserva che i 330 milioni di euro stanziati dal disegno di legge finanziaria all'articolo 4, comma 9, per interventi a favore dell'autotrasporto, sono solo una parte delle risorse che sarebbero necessarie per risollevare il sistema. Occorre considerare, inoltre, che quei fondi vanno solo in minima parte agli autotrasportatori, dovendo remunerare anche gli altri partecipanti alla catena logistica.

Segnala anch'egli con forza il problema del settore troppo polverizzato, che è condizionato proprio dalla presenza, già ricordata, di un numero estremamente elevato di aziende fittizie, senza personale né mezzi. Al riguardo, auspica che nel rapporto cha la Commissione trasmetterà alla Commissione bilancio si chieda di ricondurre a livello centrale la gestione dell'albo degli autotrasportatori, sottraendolo all'attuale ambito provinciale.

Un altro intervento indispensabile è limitare le cessioni dei contratti in "subvenzione", ossia dei subcontratti di trasporto: attualmente, infatti, con quel sistema si crea una serie di passaggi da un'azienda di trasporto all'altra, che finisce per alterare il mercato a scapito dell'efficienza. A ciò si lega la mancanza della responsabilità in solido tra committente e vettore del trasporto, che riguarda non solo il settore dell'autotrasporto ma, ad esempio, anche quello postale. Ne deriva una catena di appalti e subappalti dove gli ispettorati del lavoro hanno riscontrato varie irregolarità, come forme diffuse di lavoro in nero, sollecitando proprio l'introduzione della responsabilità in solido.

Il presidente MATTEOLI ritiene opportuno inserire nel rapporto della Commissione sulla parte relativa a infrastrutture e trasporti anche le segnalazioni appena esposte dal senatore Filippi in materia di autotrasporto.

Inoltre, in relazione allo stanziamento di 335 milioni di euro previsto dall'articolo 4, comma 1, del disegno di legge di stabilità, per gli interventi dell'ANAS sulla rete viaria, suggerisce di indicare nel rapporto la necessità di ampliare quanto più possibile tali risorse, per svolgere una migliore manutenzione della rete stradale e autostradale, essendo necessari più elevati livelli di sicurezza, come

drammaticamente testimoniato dal tragico incidente del pullman precipitato dal viadotto di Monterforte Irpino, in provincia di Avellino.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) segnala che nella tabella 10 allegata al disegno di legge di bilancio, relativa allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stanziati oltre un miliardo di euro, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, per gli arbitrati e contenziosi relativi agli appalti delle opere pubbliche. Si tratta di una cifra chiaramente sproporzionata: purtroppo, molte gare di appalto sono aggiudicate con ribassi del tutto anomali, anche superiori al 50 per cento. Spesso ciò è voluto proprio per innescare contenziosi che vanno di fatto a vantaggio delle stesse imprese e degli arbitri, a danno delle pubbliche amministrazioni.

In un momento di scarsità di risorse finanziarie, queste cifre stanziate per i contenziosi negli appalti appaiono davvero eccessive.

Il presidente MATTEOLI ricorda che, con una recente modifica legislativa, si è fortemente limitato il ricorso all'arbitrato stragiudiziale in tema di controversie per appalti di opere pubbliche. Purtroppo, questi interventi incontrano resistenze da parte di determinati apparati burocratici e professionali, che lucrano proprio sugli arbitrati.

Il senatore RANUCCI (*PD*) - intervenendo in via incidentale - concorda con le osservazioni del senatore Cioffi e ritiene che a questo aspetto si debba porre rimedio nell'ambito di una complessiva revisione del Codice dei contratti pubblici.

Il senatore GIBIINO (*PdL*),relatore per la tabella 10 e per le correlate disposizioni del disegno di legge di stabilità, pur esprimendo un convinto apprezzamento per gli interventi a favore delle opere strategiche previsti nel disegno di legge di stabilità, lamenta la mancanza di un'attenzione adeguata ai problemi infrastrutturali della Sicilia, auspicando una maggiore sensibilità del Governo su questo aspetto.

Per quanto concerne la questione del trasporto merci per ferrovia, pur condividendo in linea di massima l'auspicio di uno sviluppo, osserva che la situazione della distribuzione logistica in Italia è tale che risulterebbe impossibile spedire tutte le merci per ferrovia, in quanto, come segnalato dal Presidente, ci sono ancora troppi ritardi e disservizi che allungherebbero eccessivamente i tempi di consegna. Ciò non toglie che, anche attraverso un confronto con le categorie interessate, si potrebbe definire la parte di traffico merci che può essere concretamente spostata dal trasporto su gomma a quello per ferrovia.

Per quanto concerne la questione degli stanziamenti per gli arbitrati in materia di appalti pubblici, si tratta di risorse certamente eccessive, ma il problema è complesso. Occorre tenere conto del fatto che in tutti i contratti di appalto è normalmente inserita la clausola compromissoria a garanzia di tutte le parti e non si può pensare di eliminarla. Inoltre, a parte i fenomeni di malcostume, può accadere che, per motivi diversi, un'impresa appaltatrice non riesca a portare a termine il lavoro, per cui esiste sempre la possibilità di contenziosi. Si tratta in definitiva di un problema che non può essere risolto semplicemente per legge, ma solo con una maggiore attenzione e qualificazione delle stazioni appaltanti e degli operatori.

Preannuncia infine che predisporrà anch'egli una proposta di rapporto, per la parte relativa alle infrastrutture e trasporti, nella quale darà conto delle segnalazioni emerse nel dibattito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione è nuovamente convocata per il prosieguo dell'esame dei documenti di bilancio oggi alle ore 14,30. Qualora, in relazione all'andamento dei lavori odierni, la seduta antimeridiana dell'Assemblea dovesse protrarsi oltre quell'orario, la seduta della Commissione avrà inizio al termine delle votazioni in Assemblea.

Ricorda inoltre che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge di bilancio e di ordini del giorno al disegno di legge di stabilità è fissato per domani, venerdì 25 ottobre, alle ore 13.

Gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati saranno poi esaminati in una ulteriore seduta, che potrebbe essere fissata per il pomeriggio di lunedì 28 ottobre, in un orario che sarà deciso successivamente, in relazione al calendario dei lavori parlamentari.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,20.

1.4.2.8.3. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 37 (pom.) del 24/10/2013

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 2013
37ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Intervengono il vice ministro dello sviluppo economico Catricala' e il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Girlanda.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1121) ***Bilancio di previsione dello Stato per l?anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016***

- **(Tab. 10)** Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016
- **(Tab. 3)** Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(1120) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)***

(Rapporti alla 5a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente MATTEOLI ricorda che nelle scorse sedute si è svolto il dibattito. Non essendo pervenute ulteriori richieste di intervento da parte dei senatori della Commissione, dichiara conclusa la discussione generale e cede quindi la parola per le repliche del Governo al sottosegretario Girlanda e al

vice ministro Catricalà, che ringrazia per la loro presenza.

Il vice ministro CATRICALA', con riferimento alle questioni sollevate nel dibattito in Commissione circa l'esiguità degli stanziamenti previsti nel disegno di legge di stabilità per il completamento del Piano nazionale per la banda larga, fa presente che i 20,75 milioni di euro previsti dall'articolo 4, comma 10, per il 2014, sono in realtà il recupero della quota di pari importo che era stata decurtata per il 2013 con una norma del decreto-legge n. 69 del 2013. Lo stanziamento complessivo previsto per l'attuazione del Piano, di cui i 20,75 milioni di euro sono quindi una parte, ammonta a 150 milioni, che sono stati già stanziati per completare il Piano e consentire, pertanto, il superamento del *digital divide*. Il progetto complessivo ha naturalmente un valore molto superiore, pari a circa 800 milioni di euro.

Accanto a questo stanziamento, ne esiste un altro del valore di circa 200 milioni, alimentato dai fondi regionali e da quelli strutturali europei e destinato, per questa seconda quota, specificamente alle regioni del Mezzogiorno, sempre per l'ampliamento della rete e il superamento del divario digitale. In tutto sono mobilitati 500 milioni di euro, che sono tutti già stanziati e sono coperti per il 70 per cento (pari a circa 350 milioni) dai fondi pubblici già citati, e per il restante 30 per cento da compartecipazioni di soggetti privati. Per il riparto di questi fondi sono stati già emanati una serie di bandi per le regioni Campania, Sicilia, Calabria e Puglia. Non tutti i bandi sono stati realizzati, perché si tratta di una gestione molto complessa e in alcuni casi vi sono stati anche ricorsi: la maggior parte delle risorse è però già stata spesa attraverso l'intervento della Infratel, una società *in house* del Ministero dello sviluppo economico.

Sottolinea che le risorse complessivamente stanziate non esauriscono naturalmente l'intero fabbisogno del progetto, per il quale occorrono altri 2,5 miliardi di euro per i prossimi quattro anni, allo scopo di raggiungere gli obiettivi dell'Agenda digitale europea fissati per il 2020. A tal fine, nei prossimi giorni a Bruxelles si discuterà dell'assegnazione dei nuovi fondi strutturali europei, nel cui ambito il Governo intende reperire ulteriori risorse per il progetto.

Ringrazia quindi i senatori Ranucci e Crosio per l'attenzione e le sollecitazioni che hanno rivolto al Governo su questi temi. Per quanto riguarda i richiami effettuati nel dibattito all'Agenzia per l'Italia digitale, precisa che è ancora in fase di stesura il relativo statuto, che deve anche tener conto del cambiamento nell'assetto organizzativo dell'ente intervenuto recentemente con il passaggio dal Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si sofferma poi sulle perplessità del senatore Ciampolillo circa l'opportunità della proroga della convenzione tra il Ministero e il Centro di produzione S.p.A., editore di Radio Radicale, per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari. Fa presente che Radio Rai, attraverso GR Parlamento, svolge lo stesso servizio, ma ha solo 70 impianti che non riescono a coprire tutto il territorio. Viceversa, nel settore Radio Radicale è un'emittente storica che ha 278 impianti ed è quindi in grado di assicurare la copertura su tutto il territorio nazionale. Per tale ragione, si è ritenuto opportuno prorogare, in via transitoria, la convenzione con Radio Radicale stanziando 10 milioni di euro per il 2014 e altrettanti per il 2015; successivamente, si provvederà ad affidare il servizio mediante una gara europea, non appena saranno stati definiti i relativi criteri che, secondo la legge vigente, devono essere fissati nel quadro della complessiva riforma del settore radiotelevisivo.

Richiama quindi le perplessità manifestate dal senatore Maurizio Rossi in merito alle risorse eccessive concesse alla Rai, soprattutto attraverso il canone. In proposito, ricorda che il rapporto di concessione tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai per il servizio pubblico scade il 6 maggio 2016; ci sarà quindi tutto il tempo per riflettere al riguardo, mentre sarebbe prematuro discuterne ora.

Precisa di non essersi mai espresso personalmente su eventuali progetti di privatizzazione della Rai né su come affidare la nuova concessione o riorganizzare il servizio pubblico. Ritiene infatti che, per la estrema delicatezza della questione, che attiene a diritti dei cittadini tutelati dalla stessa Costituzione, il Governo debba evitare di prendere decisioni che spettano solo al Parlamento, anche se naturalmente è a disposizione per qualunque chiarimento possa essere utile. Ricorda infine che la stessa Rai ha avviato da tempo una forma di consultazione pubblica dei cittadini per individuare quella che, a loro

avviso, dovrà essere in futuro la configurazione del servizio pubblico radiotelevisivo.

Infine, si sofferma sulle osservazioni del senatore Filippi circa i problemi derivanti dai subappalti nel settore del trasporto che, riverberandosi in quello delle spedizioni postali, avrebbero determinato anche in questo caso forme irregolari di occupazione e di sfruttamento del lavoro. Al riguardo auspica che vi sia sempre una correttezza nei rapporti di lavoro nell'ambito dei servizi postali affidati in appalto da Poste Italiane S.p.A. Naturalmente il suo Dicastero vigilerà, insieme al Ministero del lavoro, per assicurare che ciò avvenga effettivamente.

Il sottosegretario GIRLANDA risponde alle osservazioni svolte dal senatore Ranucci circa la necessità di fornire un più ampio sostegno finanziario al settore ferroviario. Conferma l'attenzione del Governo su questo aspetto, testimoniata dai 200 milioni di euro per l'anno 2014 stanziati dall'articolo 4, comma 8, del disegno di legge di stabilità per l'acquisto del materiale rotabile ferroviario: si tratta di un segnale importante in un momento di difficoltà, ma occorre procedere con cautela, anche per evitare che ulteriori finanziamenti possano essere qualificati come aiuti di Stato in violazione delle normative dell'Unione europea. Analogo segnale di attenzione al settore è testimoniato dai finanziamenti inseriti, sempre nell'articolo 4, per il completamento di importanti assi ferroviari nel Nord e nel Centro Italia.

Evidenzia poi la difficoltà, non essendovi la sostenibilità finanziaria, di estendere anche ad altri settori, diversi dal trasporto pubblico locale e da quello sanitario, l'esclusione prevista dall'articolo 13, comma 15, dalle riduzioni delle risorse trasferite dallo Stato alle regioni come ulteriore concorso al Patto di stabilità interno.

In merito al quesito circa la destinazione dei fondi stanziati a favore di RFI e Anas, precisa che questi sono stati decisi sulla base dei programmi approvati dal Ministero o che si trovano nei rispettivi contratti di programma.

Con riferimento poi alle domande formulate dal senatore Filippi, precisa che per la manutenzione della rete ferroviaria sono stati stanziati, per il 2014, 500 milioni e non i 720 indicati originariamente nel Contratto di programma - parte servizi, di cui la Commissione ha iniziato l'esame nelle scorse settimane.

In merito ai quesiti posti dal senatore Aracri, circa la necessità di rivedere il sostegno offerto alle piattaforme logistiche del trasporto merci ferroviario, dichiara che la questione sarà affrontata nell'ambito della futura contrattazione di programma. Condivide poi l'esigenza di garantire sostegno anche alle reti ferroviarie locali oltre che a quella dell'alta velocità.

Per quanto riguarda le obiezioni espresse dal senatore Cioffi alla norma contenuta all'articolo 4, comma 6 del disegno di legge di stabilità, in merito alla possibilità di avviare i progetti delle opere anche in assenza della disponibilità dell'intero finanziamento, ricorda che in questo caso si applica la formula dei lotti costruttivi, che ha dato buoni risultati, in quanto consente comunque di iniziare le opere, riducendo la spesa annuale e rispettando quindi i limiti di Maastricht. Precisa che nessun progetto in questo modo è mai stato lasciato incompleto. Infine, per quanto riguarda l'altro dubbio posto dal senatore Cioffi circa l'inadeguatezza del criterio del maggior carico medio per il servizio effettuato nell'anno precedente, ai fini del riparto tra le regioni dei fondi per l'acquisto del materiale rotabile di cui all'articolo 4, comma 8, sottolinea che la scelta scaturisce da un'intesa nell'ambito della Conferenza Stato-regioni e dovrebbe quindi essere affrontata in quella sede.

Il presidente MATTEOLI ringrazia i rappresentanti del Governo per la puntualità delle risposte fornite alla Commissione.

Il relatore RANUCCI (*PD*) chiede ulteriori chiarimenti sull'ammontare dei fondi effettivamente disponibilità per il Piano nazionale della banda larga e l'attuazione dell'Agenda digitale, che il vice ministro CATRICALA' provvede a fornire.

Nel dichiararsi complessivamente soddisfatto per le risposte ricevute, si sofferma quindi brevemente

sulla disposizione dell'articolo 9, comma 20, del disegno di legge di stabilità, per la parte riguardante la convenzione in campo radiotelevisivo tra l'Italia e la Repubblica di San Marino, auspicando che la stessa sia fatta a condizioni di reciprocità, e sulla disposizione del successivo comma 22, circa la proroga della convenzione con Radio Radicale, di cui comprende la finalità volta anche a dare sostegno ad un'emittente storica.

Valuta infine positivamente anche l'impegno del Governo per estendere anche al trasporto merci ferroviario una forma di sostegno analogo a quella prevista per l'autotrasporto.

Il senatore FILIPPI (*PD*) ringrazia a sua volta i rappresentanti del Governo per i chiarimenti forniti. Per quanto concerne la questione del lavoro irregolare nel settore dell'autotrasporto e delle spedizioni postali, fa presente che si tratta di un problema molto grave, accertato da varie indagini dell'ispettorato del lavoro, per il quale non è quindi sufficiente il semplice auspicio del Governo che tutto si svolga con correttezza. Occorre invece intervenire in maniera concreta, ad esempio agendo sulle caratteristiche del contratto di trasporto che hanno determinato l'attuale degenerazione.

Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, richiamando un suo precedente intervento, sottolinea l'esigenza di attivare collegamenti tra i nodi di scambio (porti e aeroporti) e le reti ferroviarie e stradali, di cui non si tratta nei documenti di bilancio. Occorre altresì chiarire l'effettiva disponibilità di risorse finanziarie per la manutenzione della rete ferroviaria, posto che le varie decurtazioni che si sono succedute rischiano di azzerare tutte le disponibilità.

Il senatore BORIOLI (*PD*), a proposito dei 200 milioni di euro stanziati per l'acquisto di materiale ferroviario, osserva che realisticamente con quella somma potrebbero acquistarsi circa 40 treni, un numero limitato. Chiede quindi se vi sia la possibilità di avere un ulteriore contributo da Ferrovie dello Stato.

Inoltre, senza invadere le competenze delle regioni, sarebbe però opportuno tentare di concludere un'intesa con le stesse per effettuare gare centralizzate di acquisto, al fine di conseguire economie di scala e rilanciare le attività produttive.

Chiede poi che si effettui una ricognizione degli attivi ceduti nel corso degli anni da Rete Ferroviaria Italiana a Trenitalia, atteso che quest'ultima spesso non li valorizza adeguatamente e talvolta ne impedisce perfino l'utilizzo da parte dei concorrenti.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) rinnova il quesito circa i 1,7 miliardi di euro appostati nella Tabella 10 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per arbitrati e liti relativi ad appalti, segnalando che i contenziosi sono spesso un modo surrettizio per aumentare i costi delle gare.

Il senatore FLORIS (*PdL*) chiede se, nell'ambito della loro programmazione, Anas e RFI daranno finalmente in futuro la dovuta attenzione alla Sardegna, posto che le reti stradali e ferroviarie della regione negli ultimi anni sono state completamente abbandonate, penalizzando gravemente il territorio.

Il presidente MATTEOLI (*PdL*) osserva che il problema delle ferrovie in ambito locale è molto concreto, e occorre intervenire, specialmente in quei territori come la Sardegna che sono stati gravemente penalizzati negli anni passati. Tuttavia, questo non può essere un argomento per frenare lo sviluppo delle reti ad alta velocità, che rappresentano un'eccellenza italiana, e contribuiscono anche all'occupazione.

Per quanto riguarda l'acquisto centralizzato del materiale rotabile lo ritiene certamente auspicabile, ma avverte che, in base alle competenze fissate dal titolo V della Costituzione, si tratta di decisioni che spettano alle regioni, che non sempre sono favorevoli.

Per quanto riguarda infine la questione degli *asset* ceduti da RFI a Trenitalia, osserva che in molti casi

questa decisione è stata un atto indispensabile per consentire a Trenitalia di valorizzare il proprio patrimonio.

Il sottosegretario GIRLANDA conferma al senatore Filippi che lo sviluppo dei collegamenti tra i nodi e le reti stradali e ferroviarie è già all'attenzione del Governo, come dimostra il programma sulle opere strategiche.

Per quanto riguarda la possibilità di finanziare una parte dell'acquisto del materiale rotabile con un contributo di Trenitalia, si tratta di un aspetto che dovrà essere verificato.

Infine, relativamente all'osservazione del senatore Cioffi circa lo stanziamento eccessivo previsto per la definizione degli arbitrati relativi ai contenziosi degli appalti pubblici, sottolinea che la cifra, pur cospicua in valore assoluto, deve però essere confrontata al valore complessivo degli appalti delle opere pubbliche, che raggiunge più miliardi di euro.

Il presidente MATTEOLI ringrazia ancora una volta i rappresentanti del Governo per il loro contributo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore FILIPPI (*PD*) segnala la necessità di acquisire quanto prima chiarimenti da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su alcune recenti notizie circa un'ipotesi di accorpamento tra scali aerei regionali (segnatamente quelli di Pisa e di Livorno), che sta creando notevoli polemiche e difficoltà. Si tratta comunque di un discorso più ampio, che attiene alla distribuzione degli aeroporti in Italia. Ricorda in proposito uno studio effettuato dal precedente Governo, che ipotizzava una riorganizzazione del settore, con una inaccettabile distinzione tra scali di serie A e scali di serie B.

Infine, rinnova la richiesta di un confronto con il ministro Lupi sulla questione delle concessioni autostradali. Oltre a verificare le prospettive del settore, occorrerebbe anche chiarire la questione dell'esercizio delle funzioni di vigilanza, posto che, come più volte segnalato in Commissione, il personale *ex* Anas addetto a tale funzione, attualmente trasferito al Ministero, non è ancora stato messo in condizione di esercitare nuovamente i controlli, che sono quindi del tutto assenti.

Il presidente MATTEOLI fa presente che la polemica sugli aeroporti toscani segnalata dal senatore Filippi nasce da una malintesa richiesta dell'Enac, di riorganizzare il traffico tra i due scali, con una gestione congiunta. Precisa di essersi personalmente attivato per chiarire la questione, che va comunque affrontata in ambito regionale.

Relativamente allo studio del Governo Monti citato dal senatore Filippi, nello stesso si segnalava semplicemente il fatto che in Italia esiste un numero eccessivo di aeroporti, che non garantisce adeguata competitività al sistema. Non vi sono state però in questo senso iniziative volte a differenziare gli aeroporti in base al livello di importanza.

Per quanto riguarda infine la questione delle concessioni autostradali, ricorda che, come annunciato nella seduta antimeridiana di ieri, il ministro Lupi ha già dato la sua disponibilità a riferire in

Commissione, una volta conclusa la sessione di bilancio.

Relativamente al seguito dell'esame del disegno di legge di stabilità e del disegno di legge di bilancio, ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno ai due provvedimenti per le parti di competenza, è fissato a domani, venerdì 25 ottobre, alle ore 13. Gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati saranno poi esaminati in una successiva seduta, che propone di convocare lunedì 28 ottobre 2013, alle ore 14,30.

Infine, avverte che, in relazione all'esame in seconda lettura, in corso presso la Camera dei deputati, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 101 del 2013 in materia di pubblica amministrazione, qualora sia modificato e trasmesso al Senato, la Commissione sarà chiamata ad esprimere il relativo parere per i profili di competenza alla Commissione affari costituzionali. In tal caso, l'ordine del giorno della seduta di lunedì 28 ottobre sarà integrato di conseguenza.

La Commissione conviene con le proposte del Presidente.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.4.2.8.4. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 38 (pom.) del 28/10/2013

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

LUNEDÌ 28 OTTOBRE 2013
38ª Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Girlanda.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1121) ***Bilancio di previsione dello Stato per l?anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016***
(1120) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)***
(Rapporti alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Rapporto favorevole con osservazioni sulla Tabella n. 10 e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità. Rapporto favorevole con osservazioni sulla Tabella n. 3, limitatamente alle parti di competenza, e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 24 ottobre.

Il presidente MATTEOLI ricorda che nella precedente seduta, dopo la discussione generale, si sono svolte le repliche dei rappresentanti del Governo. Cede quindi la parola ai relatori sui disegni di legge in esame.

Il senatore GIBIINO (*PdL*), relatore sulla tabella 10 e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di

stabilità, illustra uno schema di rapporto favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) illustra uno schema alternativo di rapporto di segno contrario, pubblicato in allegato, che pone in evidenza la necessità di concentrare le limitate risorse finanziarie disponibili, anziché sulle grandi opere, spesso inutili e costose, su opere più piccole ma più utili per i cittadini. Segnala in particolare l'esigenza di spostare l'attenzione dalle ferrovie ad alta velocità a quelle regionali e locali.

Richiama quindi tutta una serie di stanziamenti presenti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per opere o interventi non più attuali o difficilmente giustificabili: la Pedemontana di Formia, l'Expo 2015, i fondi per il pagamento dei debiti relativi ad interventi, non meglio specificati, per l'*ex* Agensud, gli appostamenti per l'Albo nazionale autotrasportatori e la relativa Consulta, alcuni stanziamenti del tutto inspiegabili per opere risalenti addirittura al tempo della Seconda Guerra Mondiale e, da ultimo, i fondi per il Mo.s.e. di Venezia.

Infine, chiede che al posto del finanziamento per il settore dell'autotrasporto, ferma restando la necessaria attenzione ai lavoratori del comparto, vi sia una scelta diversa, anche coraggiosa, per dare maggiore sostegno al trasporto su gomma e riorientare così il flusso di merci nel Paese.

Il senatore RANUCCI (*PD*), relatore sulla tabella 3, limitatamente alle parti di competenza, e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità, illustra uno schema di rapporto favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore CIAMPOLILLO (*M5S*) illustra uno schema alternativo di rapporto contrario, pubblicato in allegato, sottolineando che i provvedimenti in esame risultano del tutto insufficienti per affrontare la difficile situazione del Paese e rilanciare l'economia. Evidenzia in particolare lo scarso rilievo assegnato al settore delle telecomunicazioni e dell'innovazione tecnologica, anche in confronto ad altri Paesi, pur essendo questo l'unico settore capace di dare un contributo efficace alla crescita economica.

Osserva che le varie decurtazioni di fondi operate nella parte della tabella 3 relativa al settore delle comunicazioni di pertinenza della Commissione mettono in dubbio la possibilità di realizzare importanti programmi di sviluppo, a cominciare dal Piano nazionale per la banda larga. Del tutto inadeguate appaiono poi le previsioni in tema di sviluppo del servizio radiotelevisivo pubblico, anche riguardo all'informazione parlamentare. In proposito, censura l'ulteriore proroga della convenzione stipulata in via provvisoria tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di Produzione S.p.A., allo scopo di trasmettere le sedute parlamentari attraverso Radio Radicale, osservando che tale servizio dovrebbe essere reso in esclusiva da Rai Parlamento. Infine, nella manovra economica in esame non si fa cenno al cosiddetto "diritto alla rete", ossia al diritto di ciascun cittadino a disporre di una rete *web* sicura, efficiente e moderna.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*) preannuncia, a nome del suo Gruppo, il proprio voto contrario sugli schemi di rapporto illustrati dai relatori.

Per quanto riguarda la parte relativa alle infrastrutture e ai trasporti, chiede di conoscere quali siano i debiti relativi ad opere pubbliche derivanti dalla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, per i quali il disegno di legge di stabilità prevede una spesa di 150 milioni di euro tra il 2014 e il 2015. Analogamente, domanda chiarimenti sui programmi di spesa per i quali sono stati concessi i finanziamenti ad Anas e RFI per gli interventi di manutenzione rispettivamente sulla rete stradale e su quella ferroviaria.

Relativamente alla parte concernente le comunicazioni, sottolinea l'assoluta esiguità delle risorse destinate allo sviluppo della banda larga ed al superamento del *digital divide*. In controtendenza a quanto affermato dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri Letta nei suoi recenti interventi in Parlamento, infatti, gli stanziamenti individuati dal disegno di legge di stabilità sono del tutto

insufficienti per realizzare la banda larga in Italia e sono destinati semplicemente a portare collegamenti digitali a velocità normale (2 Mb/s) nelle zone più periferiche del Paese (le cosiddette "aree a fallimento di mercato") poiché, non avendo tali regioni uno sviluppo economico tale da attirare capitali privati, questi investimenti possono essere sostenuti soltanto dall'intervento dello Stato. Si tratta però di investimenti minimi e limitati. Per un vero sviluppo del settore delle telecomunicazioni in Italia, accanto a questo intervento, pur legittimo, occorrerebbe portare la connessione ad alta e altissima velocità (120 Mb/s) nelle zone economicamente più sviluppate del Paese, dove esiste un mercato vivace di imprese interessate, che sono in sofferenza proprio per la mancanza di una infrastruttura ormai essenziale per la competizione globale.

Si dice quindi indignato per questa sottovalutazione della situazione da parte del Governo, che si ostina a ripetere errori del passato: le poche risorse finanziarie disponibili dovrebbero essere indirizzate verso le aree e i settori realmente profittevoli. Critica l'Agenda digitale europea, che presenta obiettivi assolutamente sproporzionati per l'Italia e che dovrebbe essere rivista per tenere conto delle esigenze nazionali. Infine, chiede al Governo di adottare una politica tesa a far pagare un contributo per l'utilizzo delle reti di telecomunicazione anche agli operatori *over the top*, che lucrano grandi profitti dal traffico dati sulla rete in modo parassitario, senza investire minimamente sull'infrastruttura.

Il senatore FLORIS (*PdL*) concorda sul fatto che l'Italia non investa adeguatamente per lo sviluppo del settore delle telecomunicazioni, anche in confronto con altri Paesi. Sottolinea inoltre la mancanza di una strategia organica e coordinata tra lo Stato e gli enti territoriali, che spesso hanno realizzato reti secondarie in ambito locale che, però, non dialogano tra loro.

Il relatore RANUCCI (*PD*), in merito agli stanziamenti per lo sviluppo delle comunicazioni digitali, precisa che, come chiarito dal vice ministro Catricalà nella precedente seduta, il volume di risorse disponibili è pari a circa 500 milioni di euro, dati per circa il 70 per cento da fondi pubblici (statali, regionali e comunitari) e per il restante 30 per cento da compartecipazioni di privati. Tali risorse sono sufficienti a consentire il superamento del *digital divide* nelle regioni più arretrate sotto questo aspetto, per le quali sono già stati approvati i relativi bandi per l'assegnazione dei finanziamenti, ai quali hanno aderito molti investitori privati. In ogni caso, nello schema di rapporto da lui proposto si chiede espressamente al Governo uno sforzo aggiuntivo per il sostegno al settore. Incidentalmente, con riferimento alle critiche sollevate dal senatore Cioffi sul finanziamento per opere come la Pedemontana di Formia, osserva che si tratta di un'opera necessaria e attesa da tempo, per consentire al traffico veicolare di non attraversare il centro abitato.

Il presidente MATTEOLI (*PdL*) propone di modificare lo schema di rapporto proposto dal relatore Gibiino inserendo un riferimento più incisivo alla necessità di un intervento per risolvere il problema drammatico del trasporto pubblico locale. Al secondo punto delle considerazioni, dopo le parole: "con gravi ripercussioni sulla vita dei cittadini", propone di inserire le seguenti: "e pertanto è auspicabile che il Governo e il Parlamento dedichino al settore uno specifico provvedimento legislativo, mirato a raggiungere il pareggio di bilancio".

La senatrice BLUNDO (*M5S*) propone a sua volta di integrare la formulazione suggerita dal Presidente nel modo seguente: "e pertanto è auspicabile che il Governo e il Parlamento dedichino al settore uno specifico provvedimento legislativo, mirato a raggiungere il risanamento e, con il tempo, anche il pareggio di bilancio".

Il relatore GIBIINO (*PdL*) accoglie l'indicazione della senatrice Blundo e riformula conseguentemente lo schema di rapporto.

Il senatore CROSIO (*LN-Aut*), pur confermando il proprio voto contrario sullo schema di rapporto, apprezza comunque l'attenzione riservata al grave problema del trasporto pubblico locale.

Il sottosegretario GIRLANDA invita il relatore Gibiino a riformulare ulteriormente lo schema di rapporto, inserendo nella parte delle osservazioni in materia di autotrasporto dopo le parole: "oggi struttura dipendente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,", la parola: "maggiori". Chiede altresì, nell'osservazione successiva, sempre in materia di autotrasporto, di sostituire la parola: "limitando" con l'altra: "disciplinando" e, infine, di riformulare l'ultima osservazione nel modo seguente: "è auspicabile che, nel quadro della riforma del Codice dei contratti pubblici, si introducano norme per razionalizzare ulteriormente il ricorso improprio agli arbitrati nei contenziosi riguardanti gli appalti pubblici, in modo da evitare l'ingiustificato ricorso a tale strumento qualora lo stesso, oltre a rallentare l?esecuzione dei contratti, possa determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Il relatore GIBIINO (*PdL*) accoglie le indicazioni del rappresentante del Governo e riformula lo schema di rapporto nel senso richiesto.

Si procede quindi alla trattazione degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti alla tabella 10 del disegno di legge n. 1121, pubblicati in allegato, i quali vengono dati tutti per illustrati.

Il sottosegretario GIRLANDA accoglie l'ordine del giorno G/1121/1/8/Tab.10. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1121/2/8/Tab.10, a condizione che, nella parte dispositiva, al primo impegno dopo le parole: "a reperire" siano inserite le seguenti: ", nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica,".

Il senatore FILIPPI (*PD*), in qualità di firmatario dell'ordine del giorno G/1121/2/8/Tab.10, accetta di riformulare l'ordine del giorno in un testo 2, allegato al resoconto, che recepisce l'indicazione del rappresentante del Governo.

L'ordine del giorno G/1121/2/8/Tab.10 (testo 2) si intende pertanto accolto dal Governo.

Si passa quindi alla trattazione degli emendamenti riferiti alla tabella 10 del disegno di legge n. 1121.

Il GOVERNO esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, in quanto le variazioni richieste andrebbero a pregiudicare le attività istituzionali programmate dal Ministero. Conseguentemente invita i proponenti al ritiro.

Gli emendamenti 10.Tab.10.1.8, 10.Tab.10.2.8, 10.Tab.10.3.8, 10.Tab.10.4.8, 10.Tab.10.6.8 e 10.Tab.10.7.8 sono quindi ritirati dai rispettivi proponenti.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) insiste per la votazione sull'emendamento 10.Tab.10.5.8 a propria firma.

Previa verifica della presenza del numero legale, l'emendamento 10.Tab.10.5.8 è posto in votazione, risultando respinto.

Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno relativi al disegno di legge n. 1120, per il settore delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicati in allegato, che si danno per illustrati.

Il relatore si rimette alla Commissione.

Il sottosegretario GIRLANDA esprime parere favorevole all'ordine del giorno G/1120/1/8, a condizione che, nella parte dispositiva, le parole: "a destinare" siano sostituite con le seguenti: "a valutare l'opportunità di destinare". Formula poi parere parzialmente favorevole sull'ordine del giorno G/1120/2/8, a condizione che siano espunte le parti relative ai primi tre impegni al Governo.

Il senatore FLORIS (*PdL*) aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G/1120/1/8 e lo riformula (testo 2) in modo da recepire l'indicazione del sottosegretario Girlanda.

L'ordine del giorno G/1120/1/8 (testo 2) si intende quindi accolto dal Governo.

Il senatore FILIPPI (*PD*), in qualità di firmatario dell'ordine del giorno G/1120/2/8, fa presente di non poter accogliere la richiesta di riformulazione del rappresentante del Governo e chiede che l'ordine del giorno sia posto in votazione.

I senatori FLORIS (*PdL*) e GIBIINO (*PdL*) preannunciano la propria astensione sul suddetto ordine del giorno.

L'ordine del giorno G/1120/2/8, posto ai voti, risulta infine approvato.

Il PRESIDENTE pone infine in votazione lo schema di rapporto favorevole con osservazioni presentato dal relatore Gibiino, nel testo risultante dalle riformulazioni apportate e allegato al resoconto di seduta, il quale risulta quindi approvato. E' dunque preclusa la votazione dello schema alternativo presentato a prima firma del senatore Cioffi; questi annuncia che lo stesso schema formerà oggetto di un rapporto di minoranza.

La Commissione prende atto.

Si passa quindi all'esame dell'ordine del giorno G/1120/4/8, presentato al disegno di legge di stabilità e concernente la parte relativa alle comunicazioni. L'ordine del giorno è dato per illustrato.

Il relatore si rimette alla Commissione.

Il sottosegretario GIRLANDA, a nome del Governo, dichiara di accogliere l'ordine del giorno.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone quindi in votazione lo schema di rapporto favorevole con osservazioni presentato dal relatore Ranucci, che risulta approvato.

Conseguentemente, è preclusa la votazione dello schema alternativo di rapporto, presentato a prima firma dal senatore Ciampolillo; questi annuncia che lo stesso schema formerà oggetto di un rapporto di minoranza.

La Commissione prende atto.

(1015-B) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore GIBIINO (*PdL*) illustra le modificazioni al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 101 del 2013, in scadenza il prossimo 30 ottobre, che torna in Senato dopo l'esame da parte della Camera dei deputati.

Per quanto riguarda le modifiche di interesse per laCommissione, segnala innanzitutto alcune integrazioni apportate all'articolo 2 del decreto-legge.

In particolare, al comma 11 viene estesa alla società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, relativamente ai singoli rapporti di lavoro dipendente o autonomo, l'applicazione delle disposizioni introdotte: queste prevedono che, nell'ambito di misure finalizzate alla rilevazione del costo del lavoro nella pubblica amministrazione, gli enti pubblici economici, le aziende che producono servizi di pubblica utilità e le società non quotate, partecipate a qualunque titolo dalle pubbliche amministrazioni, debbano comunicare al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio e al Ministero dell'economia il costo annuo del personale comunque utilizzato.

Il comma 13-*sexies* modifica poi l?articolo 6-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, al fine di precisare che, dal 1° gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice degli appalti debba essere acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. Di conseguenza, il comma 13-*septies* abroga l?articolo 49-*ter* del decreto-legge n. 69 del 2013, che introduceva l'obbligo di acquisire la documentazione esclusivamente presso la Banca dati nazionale solo per i contratti sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni a partire dai tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto legge.

Con riferimento all'articolo 7, il relatore fa presente che il comma 9-*sexies* reca l'interpretazione autentica della norma di cui all'articolo 6, comma 8 del decreto-legge n. 487 del 1993, stabilendo che quella disposizione, in materia di versamenti contributivi dell'ente Poste italiane, dopo la trasformazione dell'ente in società per azioni, si applica a Poste italiane S.p.A. e alle società da essa controllate, ad esclusione delle società con licenza bancaria, di trasporto aereo e che svolgono attività di corriere espresso.

Con riferimento, infine, alle misure volte a semplificare e razionalizzare il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 12, il relatore segnala che, sulla base delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al comma 1, l'obbligo di adesione al SISTRI è stato esteso, in caso di trasporto intermodale, ai soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto. Ai medesimi soggetti, sulla base del nuovo comma 12-*bis*, è esteso inoltre l'obbligo di compilare i registri di carico e scarico dei rifiuti.

Si prevede comunque che le modalità di applicazione a regime del SISTRI al trasporto intermodale siano definite successivamente, mediante un decreto ministeriale. E' rinviata ad un successivo decreto anche la disciplina delle modalità di una fase di sperimentazione per l'applicazione del SISTRI, a decorrere dal 30 giugno 2014, tra gli altri, agli enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti urbani pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti urbani

pericolosi all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio.
In considerazione di quanto esposto, propone infine di esprimere un parere favorevole.

Previa verifica del numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta infine approvata.

La seduta termina alle ore 16.

SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAL RELATORE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2014 E PER IL TRIENNIO 2014-2016 (1121 - TABELLA 10) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1121

La Commissione, esaminato lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l?anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, nonché le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità,

premesso che:

- l?articolo 4 del disegno di legge di stabilità reca una serie di importanti e apprezzabili finanziamenti per i settori delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzati in particolare agli interventi di manutenzione della rete stradale di competenza di ANAS S.p.A.; alla prosecuzione dei lavori per il completamento dell?autostrada Salerno-Reggio Calabria, del MO.S.E. di Venezia e di alcuni importanti assi ferroviari AV/AC; all?acquisto di materiale rotabile ferroviario e su gomma per il trasporto pubblico regionale e locale; al comparto dell?autotrasporto; al pagamento dei debiti relativi ad opere pubbliche già ricomprese nell?intervento straordinario per il Mezzogiorno;
- contestualmente il successivo articolo 10, nell?ambito delle misure per la razionalizzazione della spesa pubblica, reca una serie di riduzioni di stanziamenti che incidono sul Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- lo stesso disegno di legge di stabilità, alla Tabella E, prevede tra l?altro un rifinanziamento di 100 milioni di euro per il contributo in conto impianti alle Ferrovie dello Stato, nonché uno di 50 milioni di euro per il Fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali, oltre a cospicui stanziamenti per il completamento di alcune tratte importanti ferroviarie e del programma ponti e gallerie stradali di cui al decreto-legge n. 69 del 2013;

considerato che:

- l?Italia sconta un grave ritardo nello sviluppo e nell?ammodernamento della infrastrutture di trasporto stradali e ferroviarie, specialmente in alcune zone del Mezzogiorno e delle Isole;
- il trasporto pubblico regionale e locale è in una condizione sempre più difficile e carente, con gravi ripercussioni sulla vita dei cittadini;
- l?autotrasporto risente di una condizione di mercato eccessivamente frammentata, anche a causa

della presenza di un alto numero di imprese fittizie e di schemi contrattuali poco trasparenti e dispersivi che, attraverso il meccanismo dei subappalti, favoriscono purtroppo l?insorgere di condizioni di lavoro irregolare e scarsamente remunerato, anche nel comparto parallelo del recapito postale;

- la manovra finanziaria in esame tenta positivamente di rilanciare una programmazione mirata sia nel settore delle infrastrutture che in quello dei trasporti, concentrando le risorse disponibili su alcune opere e finalità specifiche, ritenute prioritarie per lo sviluppo;
- occorre continuare su questa strada, da un lato selezionando con attenzione gli obiettivi e i progetti strategici di investimento e garantendo ad essi un più stabile e congruo flusso di risorse; dall?altro attuando una programmazione il più possibile organica e coerente a livello nazionale, sia pure nel rispetto delle reciproche competenze di Stato, regioni ed enti locali;

formula un rapporto favorevole, con le seguenti osservazioni:

- nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, occorre destinare un maggior volume di finanziamenti alla manutenzione della rete ferroviaria e stradale, per conseguire più elevati livelli di efficienza e di sicurezza;
- nell?ambito della programmazione dei progetti relativi alle grandi opere di collegamento, risulta prioritario investire sulla realizzazione degli assi di collegamento tra i nodi di scambio (porti e aeroporti) e le reti autostradali e ferroviarie;
- ferma restando la priorità per la realizzazione dei collegamenti ferroviari ad alta velocità, essenziali per lo sviluppo del Paese, una quota parte dei relativi finanziamenti dovrebbero essere destinati anche al sostegno delle reti ferroviarie regionali e locali;
- con riferimento ai finanziamenti per l?acquisto del materiale rotabile destinato al trasporto pubblico regionale e locale, appare opportuno incrementare tali fondi, avviando un confronto con le Regioni per attuare forme di acquisto centralizzate del materiale, al fine di conseguire più ampie economie di scala e rilanciare le attività produttive del settore;
- nell?ambito di una più complessiva riorganizzazione della catena di distribuzione logistica nazionale, è auspicabile un confronto con gli operatori del settore per verificare la possibilità di spostare una parte significativa del traffico merci dal trasporto su gomma a quello su ferrovia;
- in materia di autotrasporto, si sollecitano con urgenza interventi per ricondurre la gestione dell?albo degli autotrasportatori dagli ambiti provinciali al livello centralizzato nazionale, così da contrastare il fenomeno delle imprese fittizie, assegnando al Comitato dell?albo, oggi struttura dipendente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compiti di coordinamento sui controlli da realizzare per assicurare il rispetto delle regole, anche al fine di dare esecuzione alle indicazioni comunitarie sulla necessità di redigere liste delle imprese virtuose e di quelle meno virtuose (rispettivamente, *white list* e *black list*).
- sempre in materia di autotrasporto, è poi necessario rivedere gli schemi dei contratti vigenti, introducendo la responsabilità solidale tra committente e vettore e limitando la possibilità di cessione dei contratti in subvenzione, anche al fine di eliminare i fenomeni di lavoro nero e di sfruttamento della manodopera, anche nel settore del recapito postale. Si ritiene inoltre indispensabile mantenere lo stanziamento di 330 milioni previsto per il 2014 dall?articolo 4, comma 9, del disegno di legge di stabilità ed evitare in modo assoluto di prevedere un aggravio dei costi attraverso interventi di riduzione del recupero sull?accisa per il gasolio da autotrazione;
- si segnala con forza la necessità di completare l?inquadramento del personale *ex* ANAS addetto alla vigilanza sulle concessionarie autostradali, recentemente trasferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di metterlo in condizione di riprendere l?effettivo esercizio delle proprie funzioni di vigilanza;
- nell?ambito di una più generale revisione delle norme di settore, si valuti la possibilità di inserire disposizioni a favore della portualità, con particolare riguardo all?ampliamento degli attuali margini di

autonomia finanziaria riconosciuti alle autorità portuali;
- è auspicabile che, nel quadro della riforma del Codice dei contratti pubblici, si introducano norme per limitare ulteriormente il ricorso improprio agli arbitrati nei contenziosi riguardanti gli appalti pubblici, che oltre a rallentare l?esecuzione dei contratti possono determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, si raccomanda in maniera pressante una particolare attenzione per lo sviluppo e la manutenzione delle infrastrutture stradali e ferroviarie della Sicilia e della Sardegna, che sono da troppo tempo ingiustamente trascurate e penalizzate, con grave danno per i cittadini e le imprese locali.

RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2014 E PER IL TRIENNIO 2014-2016 (1121 - TABELLA 10) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1121

La Commissione, esaminato lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l?anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, nonché le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità,

premesso che:

- l?articolo 4 del disegno di legge di stabilità reca una serie di importanti e apprezzabili finanziamenti per i settori delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzati in particolare agli interventi di manutenzione della rete stradale di competenza di ANAS S.p.A.; alla prosecuzione dei lavori per il completamento dell?autostrada Salerno-Reggio Calabria, del MO.S.E. di Venezia e di alcuni importanti assi ferroviari AV/AC; all?acquisto di materiale rotabile ferroviario e su gomma per il trasporto pubblico regionale e locale; al comparto dell?autotrasporto; al pagamento dei debiti relativi ad opere pubbliche già ricomprese nell?intervento straordinario per il Mezzogiorno;
- contestualmente il successivo articolo 10, nell?ambito delle misure per la razionalizzazione della spesa pubblica, reca una serie di riduzioni di stanziamenti che incidono sul Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- lo stesso disegno di legge di stabilità, alla Tabella E, prevede tra l?altro un rifinanziamento di 100 milioni di euro per il contributo in conto impianti alle Ferrovie dello Stato, nonché uno di 50 milioni di euro per il Fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali, oltre a cospicui stanziamenti per il completamento di alcune tratte importanti ferroviarie e del programma ponti e gallerie stradali di cui al decreto-legge n. 69 del 2013;

considerato che:

- l?Italia sconta un grave ritardo nello sviluppo e nell?ammodernamento della infrastrutture di trasporto stradali e ferroviarie, specialmente in alcune zone del Mezzogiorno e delle Isole;
- il trasporto pubblico regionale e locale è in una condizione sempre più difficile e carente, con gravi ripercussioni sulla vita dei cittadini, e pertanto è auspicabile che il Governo e il Parlamento dedichino al settore uno specifico provvedimento legislativo, mirato a raggiungere il risanamento e, con il tempo, anche il pareggio di bilancio;
- l?autotrasporto risente di una condizione di mercato eccessivamente frammentata, anche a causa

della presenza di un alto numero di imprese fittizie e di schemi contrattuali poco trasparenti e dispersivi che, attraverso il meccanismo dei subappalti, favoriscono purtroppo l?insorgere di condizioni di lavoro irregolare e scarsamente remunerato, anche nel comparto parallelo del recapito postale;

- la manovra finanziaria in esame tenta positivamente di rilanciare una programmazione mirata sia nel settore delle infrastrutture che in quello dei trasporti, concentrando le risorse disponibili su alcune opere e finalità specifiche, ritenute prioritarie per lo sviluppo;
- occorre continuare su questa strada, da un lato selezionando con attenzione gli obiettivi e i progetti strategici di investimento e garantendo ad essi un più stabile e congruo flusso di risorse; dall?altro attuando una programmazione il più possibile organica e coerente a livello nazionale, sia pure nel rispetto delle reciproche competenze di Stato, regioni ed enti locali;

formula un rapporto favorevole, con le seguenti osservazioni:

- nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, occorre destinare un maggior volume di finanziamenti alla manutenzione della rete ferroviaria e stradale, per conseguire più elevati livelli di efficienza e di sicurezza;
- nell?ambito della programmazione dei progetti relativi alle grandi opere di collegamento, risulta prioritario investire sulla realizzazione degli assi di collegamento tra i nodi di scambio (porti e aeroporti) e le reti autostradali e ferroviarie;
- ferma restando la priorità per la realizzazione dei collegamenti ferroviari ad alta velocità, essenziali per lo sviluppo del Paese, una quota parte dei relativi finanziamenti dovrebbero essere destinati anche al sostegno delle reti ferroviarie regionali e locali;
- con riferimento ai finanziamenti per l?acquisto del materiale rotabile destinato al trasporto pubblico regionale e locale, appare opportuno incrementare tali fondi, avviando un confronto con le Regioni per attuare forme di acquisto centralizzate del materiale, al fine di conseguire più ampie economie di scala e rilanciare le attività produttive del settore;
- nell?ambito di una più complessiva riorganizzazione della catena di distribuzione logistica nazionale, è auspicabile un confronto con gli operatori del settore per verificare la possibilità di spostare una parte significativa del traffico merci dal trasporto su gomma a quello su ferrovia;
- in materia di autotrasporto, si sollecitano con urgenza interventi per ricondurre la gestione dell?albo degli autotrasportatori dagli ambiti provinciali al livello centralizzato nazionale, così da contrastare il fenomeno delle imprese fittizie, assegnando al Comitato dell?albo, oggi struttura dipendente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, maggiori compiti di coordinamento sui controlli da realizzare per assicurare il rispetto delle regole, anche al fine di dare esecuzione alle indicazioni comunitarie sulla necessità di redigere liste delle imprese virtuose e di quelle meno virtuose (rispettivamente, *white list* e *black list*);
- sempre in materia di autotrasporto, è poi necessario rivedere gli schemi dei contratti vigenti, introducendo la responsabilità solidale tra committente e vettore e disciplinando la possibilità di cessione dei contratti in subvenzione, anche al fine di eliminare i fenomeni di lavoro nero e di sfruttamento della manodopera, anche nel settore del recapito postale. Si ritiene inoltre indispensabile mantenere lo stanziamento di 330 milioni previsto per il 2014 dall?articolo 4, comma 9, del disegno di legge di stabilità ed evitare in modo assoluto di prevedere un aggravio dei costi attraverso interventi di riduzione del recupero sull?accisa per il gasolio da autotrazione;
- si segnala con forza la necessità di completare l?inquadramento del personale *ex* ANAS addetto alla vigilanza sulle concessionarie autostradali, recentemente trasferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di metterlo in condizione di riprendere l?effettivo esercizio delle proprie funzioni di vigilanza;
- nell?ambito di una più generale revisione delle norme di settore, si valuti la possibilità di inserire disposizioni a favore della portualità, con particolare riguardo all?ampliamento degli attuali margini di

autonomia finanziaria riconosciuti alle autorità portuali;

- è auspicabile che, nel quadro della riforma del Codice dei contratti pubblici, si introducano norme per razionalizzare ulteriormente il ricorso improprio agli arbitrati nei contenziosi riguardanti gli appalti pubblici, in modo da evitare l'ingiustificato ricorso a tale strumento qualora lo stesso, oltre a rallentare l?esecuzione dei contratti, possa determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, si raccomanda in maniera pressante una particolare attenzione per lo sviluppo e la manutenzione delle infrastrutture stradali e ferroviarie della Sicilia e della Sardegna, che sono da troppo tempo ingiustamente trascurate e penalizzate, con grave danno per i cittadini e le imprese locali.

RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER L'ANNO FINANZIARIO 2014 E PER IL TRIENNIO 2014-2016 (1121 - TABELLA 3, *limitatamente alle parti di competenza*) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1120

La Commissione, esaminato lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, limitatamente alle parti di competenza, nonché le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità,

premesso che:

- il disegno di legge di stabilità all'articolo 4, comma 10, autorizza la spesa di 20,75 milioni di euro per il 2014, al fine di completare il Piano nazionale per la banda larga, già definito dal Ministero dello sviluppo economico ed autorizzato dalla Commissione europea;
- tale stanziamento reintegra le risorse, di pari importo, che erano state decurtate per l?anno 2013 dall?articolo 61, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge n. 69 del 2013;
- le risorse pubbliche complessivamente disponibili per l?attuazione del Piano nazionale per la banda larga risultano attualmente pari a 150 milioni di euro, stanziati dallo Stato attraverso il Ministero dello sviluppo economico, a cui si aggiungono circa altri 200 milioni di euro tra fondi regionali e fondi comunitari, oltre a fondi privati;
- lo stesso disegno di legge di stabilità, alla Tabella C, conferma, rispetto al bilancio a legislazione vigente, la destinazione di circa 2,8 milioni di euro all'Agenzia per l'Italia digitale per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016;

considerato che:

- anche a causa del grave ritardo che l?Italia sconta in questo settore, tali stanziamenti risultano insufficienti per consentire il completamento in tempi rapidi del Piano nazionale per la banda larga, che resta un obiettivo strategico per il Paese, essenziale anche per il superamento del *digital divide* e per l?attuazione dell?Agenda digitale europea;
- il coordinamento delle attività di settore, imperniate sull?Agenzia per l?Italia digitale, il cui statuto è ancora in fase di stesura, presenta una serie di difficoltà, anche a causa di un?organizzazione eccessivamente complessa e caratterizzata da una serie di sovrapposizioni tra i diversi soggetti competenti;
- come recentemente ricordato dal Ministro per la coesione territoriale, l?Italia rischia di perdere nei prossimi mesi un ingente volume di fondi comunitari, a causa della mancata predisposizione di progetti per l?utilizzo degli stessi;

formula un rapporto favorevole, con le seguenti osservazioni:

- nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, occorre destinare un più stabile e congruo volume di risorse alle attività finalizzate al completamento del Piano nazionale per la banda larga, operando nel contempo un?accelerazione delle procedure necessarie;
- a tal fine, anche in relazione alla stesura in corso dello statuto dell?Agenzia per l?Italia digitale, appare opportuno realizzare una semplificazione delle competenze e dei ruoli organizzativi dei soggetti responsabili del settore, per assicurare un miglior coordinamento dei vari interventi;
- è prioritario destinare una quota significativa dei fondi comunitari spettanti all?Italia (con particolare riguardo ai fondi strutturali di prossima assegnazione) agli interventi infrastrutturali per l?attuazione del Piano nazionale per la banda larga necessari per lo sviluppo delle comunicazioni digitali nel Paese, attraverso la predisposizione di progetti mirati, con una programmazione certa delle risorse e dei tempi di realizzazione.

SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAI SENATORI CIOFFI, BLUNDO, CIAMPOLILLO E SCIBONA SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2014 E PER IL TRIENNIO 2014-2016 (1121 - TABELLA 10) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1120

La 8a Commissione,
esaminato lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, nonché le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità,
premesso che:
i provvedimenti in esame risultano del tutto insufficienti per affrontare la difficile situazione del Paese, risvegliare le energie e intercettare e sviluppare i pur debolissimi segnali di ripresa. La legge di stabilità è fatta di tanti piccoli interventi microsettoriali e non prevede un effettivo rilancio economico, il coraggioso e drastico abbattimento del cuneo fiscale, il forte sostegno dei consumi;
la manovra che doveva ridurre le entrate al contrario le aumenta (aumentano le entrate nel 2014 per circa 1 miliardo di euro), così come la manovra che doveva ridurre le spese, al contrario le aumenta (aumenta infatti la spesa pubblica nel 2014 per 2,6 miliardi di euro). Il dato è riportato chiaramente nell'allegato 3 del disegno di legge di stabilità (A.S.1120), in cui si riepilogano gli effetti sui saldi di finanza pubblica delle misure adottate con il medesimo provvedimento. Malgrado il timido taglio del cuneo fiscale, il peso della pressione fiscale resta difficile da abbattere, così come risulta difficile abbattere le spese: si incide sulle spese solo a partire dal 2015 rispettivamente di 4,7 e 6,7 miliardi di euro;
sono necessarie misure adeguate per dare slancio ai consumi delle famiglie e per invertire la caduta degli investimenti, pubblici e privati. Appaiono prioritarie misure in grado di accrescere il reddito disponibile delle famiglie e sostenerne il potere di acquisto. Una riduzione della pressione fiscale, soprattutto sulle fasce di reddito più basse, appare non più rinviabile;
valutato che:
la crisi finanziaria e la politica dei tagli di lineari hanno prodotto nel triennio 2010? 2012 una riduzione della spesa pubblica per investimenti infrastrutturali di oltre il 40% rispetto alla media del triennio precedente;
in tale quadro si evidenzia lo scarso rilievo assegnato alle infrastrutture e soprattutto alle problematiche relative ai trasporti nella sessione di bilancio e si conferma, pertanto, la consolidata tendenza a non investire in un programma di opere prioritarie la cui realizzazione rappresenta un interesse strategico per il sistema-Paese ed in particolare per le esigenze dei cittadini;

considerato che:
sono quasi vent'anni, dall?approvazione della prima legge Merloni in poi, che in Italia si tenta di ridurre il gap infrastrutturale con norme e provvedimenti di semplificazione, sburocratizzazione e di composizione di conflitti tra amministrazioni e tra livelli di governo che avrebbero dovuto accelerare il processo di costruzione delle infrastrutture e con norme e provvedimenti tendenti ad incentivare il finanziamento privato delle infrastrutture per ovviare alla carenza crescente di fondi pubblici;
la strategia sinora seguita ha conseguito risultati modesti rispetto agli obiettivi dichiarati, producendo effetti del tutto negativi quali: a) il far perdere di vista ogni relazione funzionale tra le opere da realizzare e gli obiettivi di crescita e o di qualità della vita da perseguire; b) la realizzazione prioritaria per le infrastrutture il cui costo è trasferibile sugli utenti, come autostrade e linee ferroviarie AC/AV, a svantaggio delle opere realmente più utili al Paese, quali la manutenzione delle linee ferroviarie esistenti e la realizzazione di nuove tratte, nonché l'ammodernamento e l'intermodalità dei porti. I risultati finora ottenuti sono evidentemente insoddisfacenti, con la conseguenza che il gap infrastrutturale italiano si sia mano a mano ampliato;
la selezione delle priorità soffre della mancanza di un quadro finanziario chiaro, ma soprattutto di criteri di valutazione trasparenti. Nella selezione degli interventi l?operatore pubblico dovrebbe concentrarsi soprattutto sulla domanda effettiva e potenziale che l?infrastruttura andrà a soddisfare. La dotazione fisica infrastrutturale non è un indicatore sufficiente a determinare la necessità di un investimento, né a valutare quale tipo di intervento possa avere l?impatto maggiore sul sistema produttivo. Proprio la necessità di procedere nel consolidamento dei conti pubblici, rende indispensabile la sistematica comparazione dei costi e dei benefici di progetti alternativi. L?efficiente realizzazione delle opere è ostacolata, però, da carenze progettuali e di monitoraggio. Se ne vedono le conseguenze nei rilevanti scostamenti di tempi e costi di realizzazione rispetto ai preventivi, facendo sì che ne risulti ostacolato anche lo sfruttamento delle risorse tecniche e finanziarie del settore privato, su cui i livelli governativi dichiarano di voler puntare per la realizzazione delle opere;
risulta evidente che l?impatto della spesa per investimenti sul benessere della popolazione e sulla crescita dell?economia dipende dall?efficienza con cui le risorse finanziarie sono impiegate;
l?analisi costi-opportunità che deve guidare le politiche relative alle infrastrutture dovrebbe essere condotta con indicatori che siano in grado di misurare l?impatto sulla sostenibilità, ambientale e sociale, l?impatto che tali politiche hanno sull?inquinamento, l?efficienza energetica, ma anche la capacità di una infrastruttura di ricostruire il territorio e di rappresentare un fattore di integrazione sociale;
per quanto riguarda le disposizioni di diretta competenza della 8° Commissione,
occorre innanzitutto rilevare come il Bilancio di previsione e la tabella n. 10 non consentano un'agevole lettura volta a svolgere adeguatamente un approfondito esame e una corretta valutazione degli obiettivi correlati a tutte le missioni e i programmi del bilancio dello Stato;
- lo stanziamento complessivo della missione *(Infrastrutture pubbliche e logistica*) registra per l'anno 2014 una diminuzione di 360 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2013. Se si confronta la serie storica dal 2008 al 2013 degli stanziamenti previsti per la missione 14, che costituiscono la parte principale della politica infrastrutturale di competenza dell'8a Commissione, emerge che le risorse disponibili si sono ridotte drasticamente passando da 4,368 miliardi delle previsioni assestate del 2008 a 3,85 miliardi di euro per il 2014;
nel merito della missione, appare meritevole di attenzione la quantità di fondi destinati alle arterie stradali e autostradali, decisione a tratti incomprensibile in un periodo di scarse risorse, soprattutto se si considera che la realizzazione delle autostrade in Italia ha richiesto costi al chilometro più che doppi rispetto alla Spagna, come evidenziato nel 2009 dal Rapporto sulle Infrastrutture di Italiadecide. In particolare, preme evidenziare che:
o risulta cospicua l'entità delle risorse stanziate nel programma 1.2 (*Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali)* per i contributi di natura ventennale da corrispondere alle società concessionarie autostradali occorrenti per l'ammortamento dei mutui relativi al completamento e

adeguamento della Torino-Savona, all'avvio della realizzazione della variante di Valico autostradale Firenze-Bologna, alla realizzazione del tratto autostradale Agliò Canova e potenziamento della Firenze-Bologna, soprattutto se si considera che la determinazione della Corte dei conti n. 36/2013, relativa al controllo sull'ANAS, riferisce che alla data del 31 dicembre 2011 risultavano in essere mutui, stipulati con vari Istituti di credito a favore delle società concessionarie in questione, per ? 955.080.025,00, a fronte di un importo erogato pari ad ? 804.732.215,40;

o in controtendenza rispetto a quanto operato con la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), che contiene una riduzione dell?autorizzazione di spesa 5 milioni di euro per l?anno 2013, di 3 per l?anno 2014 e di 2 milioni di euro a decorrere dall?anno 2015 stanziati per la realizzazione delle opere infrastrutturali della Pedemontana di Formia, nel provvedimenti in esame vengono ripristinati 2 milioni di euro per il 2014 e se ne prevedono 3 per il 2015 e 5 per il 2016, perpetuando ancora la storia infinita di un'opera che di volta in volta è stata usata come cavallo di battaglia ad uso elettorale e di fazione, ignorando ogni valutazione sulla reale necessità dell'intervento infrastrutturale;

o ai sensi di quanto previsto da ultimo con il decreto-legge n. 69 del 2013, vengono stanziati 70 milioni di euro per il 2014, 120 milioni di euro per il 2015 e altri 70 milioni di euro per il 2016, volti a consentire la realizzazione della Tangenziale Est di Milano, opera connessa all'Expò 2015. Lo stanziamento previsto fino al 2016 mette in evidenza che la connessione dell'opera con l'evento espositivo non sia realmente funzionale allo stesso. A ciò occorre aggiungere che i lavori dell'opera procedono a rilento (poco meno del 5 per cento al 31 marzo 2013, secondo il report trimestrale di Impregilo, società attiva sul cantiere), ma contemporaneamente si assiste alla distruzione del parco agricolo sud Milano e di zone agrarie di grandissimo pregio;

il confronto tra le medesime risorse appena citate e quelle stanziate al capitolo 7571, nella parte relativa alla realizzazione di nuovi approdi e delle infrastrutture necessarie ad un migliore traghettamento sullo Stretto di Messina e all'organizzazione di un sistema integrato di trasporti fornisce ulteriori spunti critici per capire come si addiviene alla scelta delle priorità da finanziare. Tale *Centro di Responsabilità* subisce un taglio per il 2014 in misura pari a 6,2 milioni di euro e non presenta stanziamenti per gli anni successivi, mentre una politica infrastrutturale volta a sostenere la crescita dei territori dovrebbe incrementare le somme previste al fine di migliorare i collegamenti e archiviare definitivamente ogni assurda ipotesi di ripensamento sul Ponte sullo Stretto di Messina;

il programma 1.6 *(Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni)* reca un taglio, rispetto a quanto stanziato in previsione per il 2014, di circa 1 milione di euro per il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, massimo organo tecnico consultivo dello Stato, che svolge attività consultiva di carattere obbligatorio sui progetti di competenza statale relativi alle infrastrutture tecnologiche a servizio del trasporto combinato terrestre e marittimo, dei sistemi portuali, degli interporti, oltre all'attività consultiva sugli schemi delle norme tecniche in materia di sicurezza delle costruzioni. La scelta di tagliare risorse, seppur limitate, in tale ambito costituisce non una qualificazione della spesa pubblica, ma solo la tragica continuazione della politica dei tagli lineari;

il dato più eclatante risulta quello contenuto al capitolo7517 del programma 1.7 *(Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità)*, su cui figurano ancora, nonostante il taglio recato ad opera del provvedimento, risorse pari a 873.053 euro per il 2014 per i contributi trentennali ai proprietari che provvedono alla ricostruzione e alla riparazione dei loro fabbricati distrutti o danneggiati dalla guerra per destinarli alle persone rimaste senza tetto, nonché contributi ai proprietari stessi nelle annualità di ammortamento dei mutui contratti;

nel medesimo programma 1.7, si riducono i fondi destinati al Programma per le piccole e medie opere nel Mezzogiorno, passando dal dato assestato per il 2013 pari a 70 milioni di euro ai 29,5 milioni del 2014;

- la missione (*Diritto alla mobilità)* subisce una serie di tagli in termini di competenza pari a 795,82 milioni di euro complessivi nel solo 2014, rispetto alle previsioni assestate 2013, di cui 53 milioni al programma sviluppo e sicurezza della mobilità stradale; 428,66 milioni di euro al programma

autotrasporto ed intermodalità; 70,5 milioni al programma sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, 245 milioni di euro al programma sviluppo e sicurezza della mobilità locale. Solo i programmi sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario e sviluppo e sicurezza del trasporto aereo registrano minimi incrementi;
nel programma 2.3 (*Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo)*, il capitolo 1942, relativo agli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea effettuati tra lo scalo aeroportuale di Crotone ed i principali aeroporti nazionali, di entità pari a 1,2 milioni di euro per il triennio 2014-2016, mostra come a causa dell?eccesso di localismo, che porta a perseguire disegni propri, indipendentemente dagli interventi e dall?offerta infrastrutturale dei territori limitrofi, si continuino a sussidiare tante piccole strutture locali, spesso in perdita. I casi più ricorrenti sono proprio quelli degli aeroporti, dei porti e delle strutture di interscambio modale;
nel programma 2.5 (*Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario*) si nota l?assenza di politiche di sostegno al trasporto ferroviario delle merci, che in tutto il mondo è ritenuto fondamentale per la logistica, nonostante dal 2008 al 2012 i volumi del traffico ferroviario merci sono diminuiti del 40 per cento ed oggi il trasporto ferroviario in Italia rappresenta solo il sei per cento del mercato merci, mentre in Europa la media si attesta al 12 per cento e raggiunge il 15-17 per cento in Francia e Germania. La dotazione del Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia non risulta incrementato, mentre nel programma 2.4 (*Autotrasporto ed intermodalità),* al Comitato centrale per l?Albo degli autotrasportatori, nonostante il taglio di 1,4 milioni di euro, restano assegnate somme in misura pari a 73, 4 milioni di euro per il 2014; 71,6 milioni per il 2015 e 74 milioni per il 2016;
nel programma 2.7 (*Sviluppo e sicurezza della mobilità locale*), resta invariata la dotazione di risorse già stanziate nel 2013 a carico del Fondo per il finanziamento degli interventi a favore della mobilità ciclistica, tenuto conto che la promozione della mobilità ciclistica, attraverso misure volte a renderla più sicura e completamente integrata con i sistemi di trasporto pubblico, trova la sua ragion d?essere nella tutela della salute, nella sostenibilità ambientale, nella vivibilità e socialità nelle città e nell?equità sociale;
occorrerebbe incrementare i fondi destinati alla missione *(Ricerca e innovazione),* pari a 4,2 milioni per il triennio 2014-2016;
nella missione *Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche*, al programma 6.1 (*Indirizzo politico),* il bilancio previsionale per il Gabinettoassorbe risorse pari a ben 12,7 milioni di euro per il 2014;
l'analisi delle voci dei diversi programmi mostra di tutta evidenza che è ancora necessario procedere nel senso di una revisione della spesa delle amministrazioni statali e soprattutto di una maggiore ottimizzazione e valorizzazione degli spazi utilizzati dalle amministrazioni come uffici. In tal senso è da ritenersi apprezzabile la previsione recata nella legge di stabilità con cui si dispone che, al fine di conseguire risparmi di spesa, le amministrazioni avranno l'obbligo di valutare immobili delocalizzati da affittare per uffici pubblici, tenuto conto che al solo *Dipartimento per i Trasporti e la navigazione ed i sistemi informativi e statistici* sono assegnate per il fitto dei locali risorse pari a 3, 2 milioni di euro per il 2014, 3,1 milioni di euro per il 2015 e altrettante somme per il 2016;
di particolare interesse è la voce relativa al costo della tassazione che si abbatte sugli immobili del Ministero e che dovrebbe indurre inevitabilmente a ripensare in un?ottica generale il quadro che si è andato sinora delineando. Ci si riferisce in particolare alla tassazione per lo smaltimento dei rifiuti urbani, ove per il solo *Dipartimento per le Infrastrutture, gli affari generali ed il personale* si registra una spesa di 850.000 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Tali cifre dimostrano l'assurdità di tariffe determinate sulla base di coefficienti di produzione potenziali ed evidentemente non sui reali quantitativi di rifiuti prodotti;
per quanto di competenza, relativamente al disegno di legge di stabilità per l'anno 2014,
la legge di stabilità non mostra sufficiente discontinuità rispetto alle politiche dei precedenti Governi e non risponde alle esigenze primarie del nostro Paese, lasciando disattesi i progetti di sviluppo

infrastrutturale del Paese, a partire da quelle per il Mezzogiorno, ma anche taluni servizi indispensabili per la cittadinanza, quali gli interventi inerenti il diritto alla mobilità. Il quadro che emerge è evidentemente inadeguato per chiunque abbia a cuore il futuro del Paese e il suo ammodernamento;
nell'ambito di misure finalizzate a reperire risorse per lo sviluppo, l'articolo 3 del provvedimento, ai commi da 2 a 5, al fine di assicurare la sostenibilità della strategia nazionale per lo sviluppo delle Aree interne del Paese, autorizza una spesa complessiva di 3 milioni di euro nel 2014, 43,5 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per finanziare interventi pilota di riequilibrio dell'offerta dei servizi di base, con riferimento prioritario ai servizi di trasporto pubblico locale, oltre che a quelli di istruzione e socio-sanitari. In particolare, gli obiettivi specifici previsti nell'Accordo di partenariato siglato nell'aprile 2013 sono finalizzati all'aumento della quota di spostamento effettuati in ambito urbano attraverso sistemi di trasporto sostenibile, nonché l'aumento dei servizi di infomobilità. Pur ritenendo apprezzabile la destinazione delle risorse precedentemente indicate, non si può non rilevare che il budget destinato al trasporto pubblico locale sia ampiamente insufficiente e tale da non garantire il rilancio e la piena funzionalità a livello nazionale, nonostante nella Nota Integrativa al disegno di legge di Bilancio di previsione il trasporto pubblico locale sia considerato "l'emergenza primaria su cui concentrare le azioni di intervento";
l'articolo 4, dedicato a norme di finanziamento nei settori delle infrastrutture e dei trasporti, polverizza le risorse stanziate in una molteplicità di interventi per i quali non si riescono a cogliere quale criterio operi per la scelta delle opere a cui viene data priorità;
risulta senza dubbio apprezzabile la destinazione di risorse volte alla manutenzione stradale e ferroviaria, sebbene accanto alla manutenzione e all'ammodernamento delle reti esistenti occorrerebbe investire maggiori risorse, nonché avviare un progetto di ammagliamento dei territori;
in particolare al comma 6 si stabilisce che le tratte Brescia-Verona-Padova della linea ferroviaria AV/AC Milano-Venezia, nonché la tratta Apice-Orsara e la tratta Frasso Telesino-Vitulano della linea ferroviaria AV/AC Napoli-Bari debbano essere realizzate secondo la procedura relativa ai lotti costruttivi. Si conferma quindi la scelta di procedere per "lotti costruttivi" e non per "lotti funzionali", cioè non per parti di opera che, pur qualora non dovesse essere completata, abbia comunque una qualche utilità per i territori interessati;
per i trasporti, viene disposta una spesa complessiva di 830 milioni di euro, tutti nel triennio 2014-2016, destinata a: l?acquisto di materiale rotabile su ferro (200 milioni nel 2014) e su gomma (100 milioni per ciascun anno del periodo 2014-2016) del TPL e sussidi all?autotrasporto per il 2014 (330 milioni);
sicuramente apprezzabile è il rifinanziamento dell?acquisto di materiale rotabile, che potrà fornire un contributo al rinnovo dei mezzi del trasporto pubblico locale e alle imprese che operano nel settore, anche se comunque limitato, dato lo stato di vetustà dell?attuale parco veicolare e ferroviario: mediamente quasi 10 anni per gli autobus e quasi 20 anni per locomotori e carrozze ferroviarie. A riguardo, sarebbe stato più opportuno un maggiore e stabile investimento nel materiale rotabile ferroviario, tenuto conto che gli spostamenti su ferro costituiscono la modalità di spostamento più efficiente, meno inquinante e più sicura;
incomprensibile è, nonostante una riduzione dello stanziamento recato in Tabella 10, l?ennesimo rifinanziamento dei sussidi all?autotrasporto (pedaggi, spese non documentate, premi RC Auto), che tendono sostanzialmente al mantenimento sul mercato di imprese marginali e non competitive. Incentivi cospicui privi di qualsiasi obiettivo di ristrutturazione e sviluppo delle imprese. Recenti stime hanno quantificato in 6,3 miliardi i sussidi (compresi anche i rimborsi delle accise sul gasolio) erogati al settore nel periodo 2005-2013;
si prevede lo stanziamento di 80 milioni nel 2014 e 70 milioni nel 2015 per far fronte a pagamenti relativi alle opere gestite dalla soppressa Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno, struttura chiusa da oltre venti anni;
si prevede in Tabella E il rifinanziamento per gli anni 2016, 2017 e successivi, della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, per un ammontare pari a 140 milioni di euro per il 2015 e 400 milioni di

euro per il 2017 e anni successivi (fino al 2019), opera faraonica su cui esiste un acceso dibattito in merito all'inconsistenza di reali ragioni trasportistiche a giustificazione dell'opera e su cui da più parti si chiede con forza di rimettere in discussione in modo trasparente ed oggettivo l'effettiva necessità dell'opera, anche e soprattutto alla luce dell'attuale congiuntura economica-finanziaria in cui versa il nostro Paese. Anche la Corte dei conti francese, nel rapporto annuale di febbraio 2012, ha espresso forti critiche all'Autostrada ferroviaria alpina (Afa) tra Italia e Francia, affermando che i servizi di trasporto combinato strada-rotaia tra i due Paesi devono ancora dimostrare di essere convenienti ed efficienti;
al contempo è disposto un rifinanziamento di soli 50 milioni per il 2014 (che si aggiungono ai 100 milioni stanziati con il decreto-legge 69 del 2013) del programma 6.000 Campanili, con cui potranno essere realizzati interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici (compresi gli interventi relativi all?adozione di misure antisismiche), ovvero di realizzazione e manutenzione di reti (viarie e infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse o reti telematiche di NGN e WI-FI), nonché di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio, ossia interventi di significativa e diffusa riqualificazione del territorio e in grado di rimettere in moto un?economia locale del settore fatta di piccole e medie imprese;
Tutto ciò premesso e attesa la necessità di:
- ridefinire con urgenza l'insieme delle opere realmente necessarie per sostenere la crescita dell'economia italiana che si intendono realizzare nei prossimi anni;
- ripristinare i tagli alla missione Diritto alla mobilità operati negli anni ed in particolare al servizio di trasporto pubblico locale;
- avviare un programma di piccole e medie opere, partendo dal completamento del programma dedicato per le piccole e medie opere nel Mezzogiorno e del programma per la messa in sicurezza degli edifici scolastici;
- adottare tutte le misure necessarie a rilanciare il trasporto merci su ferro e a favorire il riequilibrio modale della trasporto merci;
- adottare specifici interventi per lo sviluppo del sistema portuale italiano, che rispetto ai principali sistemi concorrenti in Europa e nel mondo, accusa un forte ritardo competitivo,

DELIBERA DI ESPRIMERE UN RAPPORTO CONTRARIO

SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAI SENATORI CIAMPOLILLO, CIOFFI, BLUNDO E SCIBONA SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER L'ANNO FINANZIARIO 2014 E PER IL TRIENNIO 2014-2016 (1121 - TABELLA 3, *limitatamente alle parti di competenza*) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1120

La 8a Commissione,
esaminato lo stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, nonché le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità,
premesso che:
i provvedimenti in esame risultano del tutto insufficienti per affrontare la difficile situazione del Paese, risvegliare le energie e intercettare e sviluppare i pur debolissimi segnali di ripresa. La legge di stabilità è fatta di tanti piccoli interventi microsettoriali e non prevede un effettivo rilancio economico, il coraggioso e drastico abbattimento del cuneo fiscale, il forte sostegno dei consumi;
la manovra che doveva ridurre le entrate al contrario le aumenta (aumentano le entrate nel 2014 per circa 1 miliardo di euro), così come la manovra che doveva ridurre le spese, al contrario le aumenta (aumenta infatti la spesa pubblica nel 2014 per 2,6 miliardi di euro). Il dato è riportato chiaramente

nell'allegato 3 del disegno di legge di stabilità (A.S.1120), in cui si riepilogano gli effetti sui saldi di finanza pubblica delle misure adottate con il medesimo provvedimento. Malgrado il timido taglio del cuneo fiscale, il peso della pressione fiscale resta difficile da abbattere, così come risulta difficile abbattere le spese: si incide sulle spese solo a partire dal 2015 rispettivamente di 4,7 e 6,7 miliardi di euro;
sono necessarie misure adeguate per dare slancio ai consumi delle famiglie e per invertire la caduta degli investimenti, pubblici e privati. Appaiono prioritarie misure in grado di accrescere il reddito disponibile delle famiglie e sostenerne il potere di acquisto. Una riduzione della pressione fiscale, soprattutto sulle fasce di reddito più basse, appare non più rinviabile;
valutato che:
in tale quadro si evidenzia lo scarso rilievo assegnato al settore delle telecomunicazioni e dell'innovazione tecnologica;
non si contano le voci di coloro che ripetono che ricerca, innovazione ed economia digitale sono elementi indispensabili e cruciali per lo sviluppo di un Paese. Al di là di pochi timidi provvedimenti e alcune buone intenzioni, nella sostanza, però, si è fatto poco. Soprattutto, si è fatto poco per far cambiare marcia e velocità ad un Paese che su questi temi è da troppo tempo balbettante o pressoché fermo;
in Italia, oggi il settore dell'ICT pesa il 3,5% sul Pil, contro il 5/6% dei Paesi europei più avanzati. Se ci mettessimo solo in linea con gli altri Paesi avremmo già un punto di Pil in più, che è comunque poco rispetto ai risultati del resto del mondo e ai target dell'Agenda Digitale. Sulla banda ultra larga da 30 mega, obiettivo cruciale per fare un vero salto verso l'economia digitale, siamo solo al 14% della popolazione coperta, contro il 54% della media UE e il 90% di alcuni Paesi (come Belgio e Olanda). I dati non sono incoraggianti sull'e-commerce, che entro il 2015 dovrebbe toccare il 50% degli acquisti: in Europa la media è a 45% contro il 17% dell'Italia;
stesse performance negative anche sul fronte cruciale dell'e-government: a fronte di un obiettivo del 50% dei cittadini in grado di accedere ai servizi di e-governement entro il 2015 il nostro Paese è al 19% contro una media Ue del 44%. Questo è il dato più importante, non solo perché consente di ridurre i costi delle PA, ma anche perché attiva un circolo virtuoso che, spingendo le famiglie ad avere un collegamento internet e ad effettuare i propri adempimenti sul web, allarga il mercato digitale. Per raggiungere questi obiettivi sarà cruciale anche saper spendere bene i fondi strutturali che l'Europa mette a disposizione proprio per l'Agenda Digitale;
emblema del ritardo dell?Italia nell?utilizzo delle tecnologie e dei servizi più avanzati è la diffusione della banda larga, sia nell'ambito del tasso di penetrazione sia nell?ampiezza media effettiva della banda erogata. Secondo l?edizione 2012 del *Web Index* calcolato dal World Wide Web Foundation, la quota di popolazione con una connessione a banda larga è il 22,8 per cento in Italia, contro il 32 della Germania e della Svezia e il 36 della Francia. Considerando poi la quota di individui che utilizzano internet, il ritardo dell?Italia si amplia ancora di più: il valore italiano (56,8 per cento) è inferiore di 25-30 punti percentuali rispetto agli altri principali Paesi europei;
per quanto riguarda le disposizioni di diretta competenza della 8° Commissione,
la missione *Comunicazione* subisce un taglio di 222,7 milioni di euro per il 2014 rispetto al dato assestato per il 2013, quasi esclusivamente a carico del programma *Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione* (n. 15.8 corrispondente al n. 6.7 della Tabella 3). In tale programma il "*Fondo per la diffusione dei servizi audiovisivi in ambito locale"* subisce un taglio di 68 milioni di euro rispetto al dato assestato 2013;
nell?ambito della missione relativa a *"Ricerca e innovazione"* (n. 17, corrispondente al n. 7 della Tabella 3), con riferimento alle competenze del Dipartimento per le comunicazioni, sono stanziate risorse di entità pari a 8,8 milioni di euro per il 2014 - contro i 9,5 milioni indicati nelle previsioni assestate per il 2013 - destinati al Programma relativo all' "Innovazione tecnologica e la ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell?informazione" (n. 17.18, corrispondente al n. 7.3 della Tabella 3);

per quanto di competenza, relativamente al disegno di legge di stabilità per l'anno 2014,
la norma di maggior rilievo per il settore delle comunicazioni introdotta è contenuta all'articolo 4, comma 10, nel quale si autorizza la spesa di 20,75 milioni di euro per il 2014 al fine di completare il Piano nazionale per la banda larga, già definito dal Ministero dello sviluppo economico ed autorizzato dalla Commissione europea. Secondo quanto riferito anche dal Sottosegretario allo Sviluppo economico Catricalà, presso la 8° Commissione del Senato, i venti milioni, pur sommandosi agli altri già stanziati, "esauriscono naturalmente l'intero fabbisogno del progetto, per il quale occorrono altri 2,5 miliardi di euro per i prossimi quattro anni, allo scopo di raggiungere gli obiettivi dell'Agenda digitale europea fissati per il 2020";
del tutto inadeguate, se non carenti, appaiono le previsioni in tema di sviluppo del servizio radiotelevisivo pubblico, anche in tema di informazione parlamentare. L'articolo 9, al comma 22, autorizza infatti la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per l'ulteriore proroga della convenzione stipulata in via provvisoria tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione S.p.A., allo scopo di trasmettere in via radiofonica le sedute parlamentari. A riguardo, risulta criticabile la destinazione di tali risorse allo svolgimento di un servizio che viene già reso da Rai Parlamento e, in tal senso, andrebbe semmai valutata l'opportunità di sostenere tale ultimo servizio;
non risultano interventi volti a garantire che tutto il territorio italiano sia coperto dal segnale del digitale terrestre, tenuto conto che, nonostante le principali emittenti televisive dichiarino di aver già raggiunto una quasi completa copertura, moltissime zone d'Italia non ricevono il segnale del digitale terrestre,
non risulta alcun minimo cenno al cosiddetto diritto alla rete, ossia al diritto di ciascun cittadino a poter usufruire e disporre di una rete sicura, efficiente e moderna, presupposto essenziale per lo sviluppo economico e per la tutela della democrazia, della partecipazione e dell'uguaglianza sostanziale dei cittadini,

DELIBERA DI ESPRIMERE UN RAPPORTO CONTRARIO

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1120

G/1120/1/8 (testo 2)
ARACRI, FLORIS
L'8a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge di stabilità 2014,
premesso che:
? nel disegno di legge di stabilità, all'articolo 3, commi da 2 a 5, si sottolinea la necessità di assicurare la sostenibilità della strategia nazionale per lo sviluppo delle Aree Interne del Paese, cioè di quei territori nei quali i residenti sono lontani dai centri di offerta di servizi di istruzione, socio sanitari, trasporti;
? le ferrovie locali possono essere fondamentali in questo disegno, soprattutto quelle ferrovie locali e regionali che collegano due o più regioni, per questo è necessario garantire i piani di manutenzione ordinaria e straordinaria;
? l'articolo 4, comma 4, stanzia 500 milioni di euro per l'anno 2014 per assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria inseriti nel contratto di servizio 2012-2014 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di destinare una quota del 10 per cento delle predette risorse di cui all'articolo 4, comma 4, alla manutenzione delle linee ferroviarie locali e regionali di collegamento tra

due o più regioni elencate nell'allegato tecnico 2 «Linee ferroviarie della Rete secondaria» del decreto 21 marzo 2000 del Ministro dei trasporti e della navigazione.

G/1120/1/8

ARACRI, FLORIS

L'8a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge di stabilità 2014,

premesso che:

? nel disegno di legge di stabilità, all'articolo 3, commi da 2 a 5, si sottolinea la necessità di assicurare la sostenibilità della strategia nazionale per lo sviluppo delle Aree Interne del Paese, cioè di quei territori nei quali i residenti sono lontani dai centri di offerta di servizi di istruzione, socio sanitari, trasporti;

? le ferrovie locali possono essere fondamentali in questo disegno, soprattutto quelle ferrovie locali e regionali che collegano due o più regioni, per questo è necessario garantire i piani di manutenzione ordinaria e straordinaria;

? l'articolo 4, comma 4, stanzia 500 milioni di euro per l'anno 2014 per assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria inseriti nel contratto di servizio 2012-2014 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa;

impegna il Governo:

a destinare una quota del 10 per cento delle predette risorse di cui all'articolo 4, comma 4, alla manutenzione delle linee ferroviarie locali e regionali di collegamento tra due o più regioni elencate nell'allegato tecnico 2 «Linee ferroviarie della Rete secondaria» del decreto 21 marzo 2000 del Ministro dei trasporti e della navigazione.

G/1120/2/8

BORIOLI, FILIPPI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

La 8a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge di stabilità 2014,

premesso che:

l'attività di vigilanza sul sistema delle concessioni autostradali, e in particolare l'attività di controllo sull'adempimento da parte dei concessionari degli obblighi contemplati dagli atti convenzionali, sul pieno e puntuale rispetto degli impegni previsti dai piani finanziari, è fondamentale per verificare il corretto e trasparente svolgersi del rapporto tra soggetto concedente e concessionario e il pieno raggiungimento delle finalità e degli obiettivi di interesse generale, propri dell'autorità concedente;

nel nostro Paese, la piena ed effettiva apertura a logiche di mercato del sistema delle concessioni autostradali, in grado di tutelare in primo luogo gli utenti sul versante di un efficace e congruo equilibrio tra le tariffe di pedaggio applicate e la qualità del servizio offerto, è ancora lontano dall'essere realizzato; permane infatti una situazione di stallo del sistema a causa della «lunga durata» delle concessioni in atto e della vischiosità delle relazioni nel tempo costituitesi, intorno a pochissimi operatori;

la mancata apertura del mercato e la debole attività di vigilanza esercitata sul settore delle concessioni autostradali ha favorito l'affermarsi nel corso degli ultimi anni di posizioni di oligopolio che hanno esposto i cittadini-utenti a un meccanismo opaco quanto alla tutela del loro diritto alla mobilità e al pagamento di un prezzo da più parti ritenuto non equo rispetto alla qualità del servizio ricevuto;

l'8a Commissione del Senato, proprio per approfondire le molteplici disfunzioni del sistema delle concessioni autostradali e per addivenire, anche in sede normativa, alla migliore, più trasparente ed efficace funzionalità delle concessioni, nonché per trovare più incisive e appropriate forme di intervento del capitale privato nei programmi di ammodernamento e potenziamento infrastrutturale di cui il Paese necessità per rilanciare la propria competitività, ha avviato un'inchiesta specifica sul tema

delle concessioni. Tale complessa situazione, tuttavia, può essere risolta, nell'interesse delle parti, soltanto attraverso l'avvio di una vera ed efficace attività di vigilanza sul settore;

considerato che,

risulta del tutto incomprensibile, oltreché contraria all'interesse pubblico, la mancata soluzione della questione apertasi con lo scioglimento dell'Ispettorato di vigilanza sulle concessioni autostradali (IVCA), al tempo insediato nell'ambito ANAS SpA, istituzionalmente deputato a verificare l'esatto adempimento, da parte delle Società Concessionarie autostradali, degli obblighi previsti dalle convenzioni di concessione e dagli annessi piani economico-finanziari;

la mancata costituzione dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, prevista dall'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successivamente archiviata per effetto dell'articolo 12, comma 78, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012, ha lasciato irrisolto e per certi versi aggravato il problema della vigilanza sul settore delle concessioni autostradali e previsto il passaggio in forza della stessa norma, del personale in precedenza addetto all'lVCA da ANAS SpA alle dipendenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

tale passaggio è avvenuto in data 1º ottobre 2012. Da allora, di fatto, il personale ex IVCA, pari a 120 unità di indubbia qualificazione e spessore professionale, si trova in condizione di sostanziale non utilizzo, in posizione contrattuale non risolta rispetto alla precedente collocazione e alle connesse posizioni giuridica ed economica e sottratto a quelle che dovrebbero essere le funzioni operative proprie;

la stessa Corte dei Conti, nel contesto della «Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli enti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di ANAS SpA per l'esercizio 2011», nel verbale dell'adunanza del 14 maggio 2013, ha evidenziato gli effetti della mancata adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto per l'inquadramento del personale ex IVCA, trasferito da ANAS SpA al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con i conseguenti riflessi negativi sull'operatività della stessa Struttura di vigilanza da attivarsi nell'ambito ministeriale e dopo aver enumerato e specificato le diverse tipologie di attività ispettive svolte da IVCA sulle società concessionarie autostradali, ha sottolineato la sostanziale cessazione di ogni attività ispettiva, a far data dallo ottobre 2012, in ragione dei mancati adempimenti previsti per l'inquadramento del personale nell'ambito della prevista nuova «Struttura» di vigilanza da insediarsi presso il Ministero;

il risultato di questa lunga serie di mancati adempimenti è che, a tutt'oggi, l'attività di vigilanza sul delicatissimo settore delle concessioni autostradali risulta di fatto sospesa, con grave nocumento dei diritti dell'utenza, delle legittime attese professionali del personale trasferito, delle stesse risorse pubbliche messe in gioco nei rapporti convenzionali con le diverse società titolari delle concessioni;

allo scopo di porre rimedio a questa dirompente *vacatio*, sono stati presentati in Parlamento diversi atti di sindacato ispettivo e proposte normative, finalizzate a riattivare una funzione essenziale per il buon funzionamento della rete autostradale, nonché emendamenti a vari provvedimenti, non accol,ti e trasformati, su proposta del Governo, accettata dal proponente, in ordini del giorno;

il perdurare di una situazione di stallo nel settore delle concessioni autostradali è ingiustificata e lesiva delle prerogative e dei doveri di vigilanza e controllo che le competenti autorità pubbliche sono tenute a svolgere nei confronti dei soggetti privati che gestiscono in concessione così rilevanti servizi di natura pubblica;

impegna il Governo:

a trasferire entro il più breve termine possibile le funzioni di vigilanza sulle concessioni autostradali, assegnate alla struttura di vigilanza presso il Ministero, istituita con decreto ministeriale n. 341 del 1° ottobre 2012 e mai operativamente attivata, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;

a provvedere al contestuale trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per lo svolgimento dell'attività di vigilanza alla medesima Autorità, individuando attraverso

il concerto dei Ministeri competenti tanto le unità di personale necessarie, quanto le risorse finanziarie occorrenti per lo svolgimento delle funzioni, avendo cura che l'inquadramento del personale sia disciplinato in conformità con i contratti pubblici vigenti per le autorità amministrative indipendenti e senza oneri aggiuntivi per la pubblica amministrazione;

a rendere note le tappe di attuazione di quanto previsto dal presente ordine del giorno, al fine di riattivare con la massima urgenza l'indispensabile funzione di vigilanza sulle concessioni autostradali;

a riferire circa gli esiti delle attività ispettive e di vigilanza eventualmente e diversamente svolte dal Ministero sulle stesse concessioni autostradali a decorrere dal 1º ottobre 2012 sino ad oggi.

G/1120/4/8

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

L'8a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge di stabilità 2014,

premesso che:

la Commissione Europea ha lanciato nel marzo 2010 la strategia Europa 2020 con l'intento di uscire dalla crisi e di preparare l'economia della UE per le sfide del prossimo decennio;

l'agenda digitale europea è una delle sette iniziative faro della strategia Europa 2020 e mira a stabilire il ruolo chiave delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Scopo dell'agenda è tracciare la strada per sfruttare al meglio il potenziale sociale ed economico delle TIC e in particolare di *internet*, che costituisce il supporto essenziale per le attività socioeconomiche;

il settore delle TIC genera direttamente il 5 per cento del Pil europeo e rappresenta un valore di mercato di 660 miliardi l'anno, contribuendo alla crescita complessiva della produttività in misura del 20 per cento del Pii per ciò che concerne la produttività diretta e del 30 per cento per quanto riguarda gli investimenti generati;

la strategia Europa 2020 ha sottolineato l'importanza della diffusione della banda larga per promuovere l'inclusione sociale e la competitività nella UE, ribadendo l'obiettivo di portare a tutti gli europei una connessione superiore ai 30 Mb/s entro il 2020, e al 50 per cento della famiglie una connessione con capacità pari ad almeno 100 Mb/s;

una maggiore diffusione e un uso più efficace delle nuove tecnologie permettono di offrire alle Amministrazione servizi sanitari migliori, trasporti più efficienti, ambiente più pulito, nuove possibilità di comunicazione e un accesso più agevole ai servizi pubblici e ai contenuti culturali;

l'Italia presenta tassi di diffusione della banda larga tra i più bassi in Europa, e circa l'8 per cento della popolazione versa ancora in condizioni di *digital divide*, ovvero risiede in aree non raggiunte dai servizi di connessione a banda larga. Le zone ancora non coperte da servizi a banda larga sono aree a fallimento di mercato, in cui gli operatori non sono incentivati ad investire per via della scarsa remunerativitá dovuta agli alti costi di copertura e agli scarsi ritorni economici;

nella riunione del consiglio europeo del 24 e 25 ottobre scorso si è nuovamente ribadito il ruolo chiave delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e la necessità degli Stati membri di rafforzare gli interventi per raggiungere gli obiettivi fissati con la strategia Europa 2020;

impegna il Governo:

a reperire le risorse necessarie, anche di provenienza comunitaria, da destinare al finanziamento e alla realizzazione del piano nazionale banda larga in coerenza con l'Agenda Digitale Europea 2020;

a sostenere lo sviluppo del mercato interno digitale, anche mediante un riconoscimento di un ruolo sinergico tra settore pubblico e privato, quale motore di competitività dell'industria digitale nazionale nel mercato europeo e globale.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1121

G/1121/1/8/Tab.10
FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

L'8a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (Tabella n. 10),

premesso che:

nell'ambito della missione relativa a «Infrastrutture pubbliche e logistica» per la quale sono stanziati circa 3,8 miliardi di euro per il 2014, con una diminuzione di 360,2 milioni di euro rispetto all'assestamento 2013;

nell'ambito di tale missione, gran parte delle risorse sono concentrate nel programma relativo ad «Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità» (n. 14.10, che corrisponde al n. 1.7 della Tabella 10), con uno stanziamento di 2,7 miliardi di euro, inferiore di 192,8 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2013;

per il programma relativo a «Sistemi stradali, autostradali, ferroviari e intermodali» (n. 14.11, corrispondente al n. 1.2 della Tabella 10) è stanziato oltre 1 miliardo di euro, con una riduzione di 159,3 milioni di euro rispetto a quanto previsto nell'assestamento 2013;

se si confronta la serie storica dal 2008 al 2013 agli stanziamenti previsti per la missione 14, che costituiscono la parte principale della politica infrastrutturale di competenza dell'8a Commissione, emerge che le risorse disponibili si sono ridotte drasticamente, con ciò impedendo la realizzazione di importanti interventi per migliorare e potenziare la dotazione infrastrutturale del Paese;

impegna il Governo:

a reperire le risorse necessarie, anche di provenienza comunitaria, da destinare al miglioramento e al potenziamento della dotazione infrastrutturale del Paese in termini di reti e nodi, di plurimodalità e di logistica, e soprattutto di grandi assi di collegamento;

ad adottare specifici interventi per lo sviluppo sia dei sistemi portuali sia di quelli aeroportuali italiani, che rispetto ai principali sistemi concorrenti in Europa e nel mondo, accusano un forte ritardo competitivo, potenziando il loro raccordo intermodale con la rete ferroviaria.

G/1121/2/8/Tab.10 (testo 2)
MARGIOTTA, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, RANUCCI, SONEGO

L'8a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (Tabella n. 10),

premesso che:

nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, la missione 13 «Diritto alla mobilità» subisce una serie di tagli in termini di competenza, che rischiano di avere pesanti effetti sul diritto alla mobilità dei cittadini. In particolare, alla missione relativa al «Diritto alla mobilità» sono destinate, per il 2014, risorse pari a 7,4 miliardi di euro, che sconta una riduzione di 795,8 milioni di euro rispetto alle previsioni dell'assestamento 2013. In tale ambito, il programma 13.6 (corrispondente al n. 2.7 della Tabella 10) relativo allo «Sviluppo e sicurezza della mobilità locale», sono appostati 5,6 miliardi di euro, con una riduzione di circa 245 milioni rispetto alle previsioni assestate;

impegna il Governo:

a reperire, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, le risorse necessarie per realizzare il rilancio del trasporto pubblico locale e corrispondere alle esigenze ripetutamente manifestate dai

cittadini ed in particolare dai pendolari;

a garantire, altresì, la piena funzionalità e lo sviluppo del settore dei trasporti per via aerea, marittima e terrestre e corrispondere alle esigenze ripetutamente manifestate in particolare dalle imprese e dai cittadini.

G/1121/2/8/Tab.10

MARGIOTTA, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, RANUCCI, SONEGO

L'8a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (Tabella n. 10),

premesso che:

nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, la missione 13 «Diritto alla mobilità» subisce una serie di tagli in termini di competenza, che rischiano di avere pesanti effetti sul diritto alla mobilità dei cittadini. In particolare, alla missione relativa al «Diritto alla mobilità» sono destinate, per il 2014, risorse pari a 7,4 miliardi di euro, che sconta una riduzione di 795,8 milioni di euro rispetto alle previsioni dell'assestamento 2013. In tale ambito, il programma 13.6 (corrispondente al n. 2.7 della Tabella 10) relativo allo «Sviluppo e sicurezza della mobilità locale», sono appostati 5,6 miliardi di euro, con una riduzione di circa 245 milioni rispetto alle previsioni assestate;

impegna il Governo:

a reperire le risorse necessarie per realizzare il rilancio del trasporto pubblico locale e corrispondere alle esigenze ripetutamente manifestate dai cittadini ed in particolare dai pendolari;

a garantire, altresì, la piena funzionalità e lo sviluppo del settore dei trasporti per via aerea, marittima e terrestre e corrispondere alle esigenze ripetutamente manifestate in particolare dalle imprese e dai cittadini.

Art. 10

10.Tab.10.1.8

CANTINI, FILIPPI, BORIOLI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Alla Tabella n. 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti *missione:* Fondi da ripartire *programma:* 7.1 Fondi da assegnare, *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: ? 10.000.000;

CS: ? 10.000.000.

2015:

CP: ? 10.000.000;

CS: ? 10.000.000.

2016:

CP: ? 10.000.000;

CS: ? 10.000.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella n. 10, missione Infrastrutture pubbliche e logistica *programma:* 1.2 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

2015:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.
2016:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

10.Tab.10.2.8

STEFANO ESPOSITO, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Alla Tabella n. 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti *missione:* Fondi da ripartire *programma:* 7.1 Fondi da assegnare *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
CP: ? 10.000.000;
CS: ? 10.000.000.
2015:
CP: ? 10.000.000;
CS: ? 10.000.000.
2016:
CP: ? 10.000.000;
CS: ? 10.000.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella n. 10, missione Infrastrutture pubbliche e logistica *programma:* 1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.
2015:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.
2016:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

10.Tab.10.3.8

BORIOLI, FILIPPI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Alla Tabella n. 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti *missione:* Fondi da ripartire *programma:* 7.1 Fondi da assegnare *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
CP: ? 10.000.000;
CS: ? 10.000.000.
2015:
CP: ? 10.000.000;
CS: ? 10.000.000.
2016:
CP: ? 10.000.000;
CS: ? 10.000.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella n. 10, missione Diritto alla mobilità *programma:* 2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

2015:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.
2016:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

10.Tab.10.4.8

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Alla Tabella n. 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti *missione:* Fondi da ripartire *programma:* 7.1 Fondi da assegnare *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
CP: ? 10.000.000;
CS: ? 10.000.000.
2015:
CP: ? 10.000.000;
CS: ? 10.000.000.
2016:
CP: ? 10.000.000;
CS: ? 10.000.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella n. 10, missione Diritto alla mobilità *programma:* 2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.
2015:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.
2016:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

10.Tab.10.5.8

BLUNDO

Alla Tabella n. 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti *missione:* Fondi da ripartire *programma:* 7.1 Fondi da assegnare *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
CP: ? 7.000.000;
CS: ? 7.000.000;
2015:
CP: ? 7.000.000;
CS: ? 7000.000;
2016:
CP: ? 7.000.000;
CS: ? 7.000.000;

Conseguentemente, alla medesima Tabella n. 10, missione Diritto alla Mobilità *programma:* 2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
CP: + 7.000.000;
CS: + 7.000.000.
2015:

CP: + 7.000.000;
CS: + 7.000.000.
2016:
CP: + 7.000.000;
CS: + 7.000.000.

10.Tab.10.6.8

CARDINALI, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

Alla Tabella n. 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti *missione:* Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche *programma:* 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
CP: ? 10.000.000;
CS: ? 10.000.000.
2015:
CP: ? 10.000.000;
CS: ? 10.000.000.
2016:
CP: ? 10.000.000;
CS: ? 10.000.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella n. 10, missione Casa e assetto urbanistico *programma:* 3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.
2015:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.
2016:
CP: + 10.000.000;
CS: +10.000.000.

10.Tab.10.7.8

SONEGO, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI

Alla Tabella n. 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti *missione:* Fondi da ripartire *programma:* 7.1 Fondi da assegnare *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
CP: ? 5.000.000;
CS: - 5.000.000.
2015:
CP: ? 5.000.000;
CS: ? 5.000.000.
2016:
CP: ? 5.000.000;
CS: ? 5.000.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella n. 10, missione Ordine pubblico e sicurezza *programma:* 4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.

2015:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

2016:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

1.4.2.9. 9^ Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.9.1. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 23 (pom.) del 23/10/2013

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2013
23ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Castiglione.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1121) ***Bilancio di previsione dello Stato per l?anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016***

- **(Tab. 12)** Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016.

(1120) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)***

(Rapporto alla 5a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente FORMIGONI informa che l'esame congiunto, in sede consultiva, del disegno di legge di

bilancio e del disegno di leggedi stabilità 2014 si concluderà con la votazione del rapporto, riguardante lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le connesse parti del disegno di legge di stabilità. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha fissato per il prossimo martedì 29 ottobre il termine per la trasmissione del predetto rapporto alla Commissione bilancio. Entro lo stesso termine, deve essere presentato anche l?eventuale rapporto di minoranza.

Fa presente che nel corso dell'esame dei documenti di bilancio, la Commissione può esaminare ordini del giorno relativi ai predetti documenti, nonché gli emendamenti riferiti solo alle tabelle di bilancio, poiché gli emendamenti al disegno di legge di stabilità possono essere presentati solo alla Commissione bilancio.

Ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento possono essere esaminati in Commissione gli ordini del giorno aventi ad oggetto le materie di competenza, mentre quelli di carattere generale sono esaminati dalla Commissione bilancio. La Commissione è sede inderogabile di esame degli ordini del giorno, e la loro approvazione, ovvero la dichiarazione di accoglimento da parte del Governo, hanno carattere definitivo. Gli ordini del giorno respinti, o per i quali il Governo abbia dichiarato il non accoglimento, possono invece essere ripresentati solo in Assemblea, con la firma di almeno otto senatori.

Gli emendamenti al disegno di legge di bilancio vanno presentati alla Commissione competente, che è, ai sensi dell'articolo 128, comma 2 del Regolamento, sede inderogabile di esame degli stessi. Presso le Commissioni permanenti competenti a esaminare in via consultiva le singole tabelle sono proponibili esclusivamente emendamenti compensativi concernenti lo stesso stato di previsione, emendamenti che non propongono riduzioni nette ad un singolo stato di previsione, non correlate con variazioni di segno opposto in altri stati di previsione, nonché gli emendamenti privi di conseguenze finanziarie.

Viceversa sono improponibili gli emendamenti implicanti variazioni non compensative fra stanziamenti compresi nello stesso stato di previsione, che determinino un incremento di spesa, ovvero implicanti variazioni, compensative o meno, relative a più tabelle, ancorché di competenza della stessa Commissione. Tali emendamenti sono invece proponibili presso la 5a Commissione.

Analogamente presso le Commissioni competenti in sede consultiva sono improponibili gli emendamenti che rechino disposizioni estranee all?oggetto della legge di bilancio, o comunque volti a modificare le norme in vigore in materia di contabilità generale dello Stato.

Se accolti, gli emendamenti al disegno di legge di bilancio sono trasmessi alla Commissione bilancio, quali proposte della Commissione. La reiezione, in sede consultiva, ovvero in sede referente presso la Commissione bilancio, consente al proponente di ripresentare l'emendamento in Assemblea, dove non sono invece presentabili gli emendamenti ritirati o già dichiarati improponibili.

Il presidente FORMIGONI (*PdL*), in qualità di relatore, riferisce poi sui due disegni di legge in esame, aventi ad oggetto rispettivamente la legge di stabilità finanziaria 2014 e la legge di bilancio per il triennio 2014-2016, che configurano complessivamente la manovra di finanza pubblica prevista su base triennale, confermando, sotto l'aspetto strutturale, i profili innovativi connessi alla disciplina della legge di contabilità, approvata con la legge n. 196 del 2009.

Fa notare che il complesso delle previsioni contenute nei documenti di bilancio concreta una manovra a carattere triennale, in linea con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento di economia e finanza, nell'intento di privilegiare la realizzazione delle due priorità di politica economica del Governo, consistenti nel favorire la crescita e nel promuovere l'occupazione.

Gli obiettivi suindicati sono perseguiti attraverso una manovra che nel complesso prevede interventi per 27,3 miliardi di euro nel triennio 2014-2016, di cui 11,6 miliardi nel 2014.

Per quanto di competenza, ritiene che il disegno di legge di stabilità presenti contenuti di interesse, pur se limitati ad alcuni profili del settore dell'agricoltura.

Richiama l'attenzione sui commi 10, 11 e 12 dell'articolo 3, in quanto volti ad incidere su un tema di particolare rilevanza per il comparto primario, vale a dire il ricambio generazionale in agricoltura già

oggetto di forte attenzione da parte della Commissione, che in materia sta esaminando delle iniziative legislative.

Il comma 10 prevede che gli strumenti per l'accesso al mercato dei capitali gestiti da ISMEA, previsti dal comma 3 dell'articolo 66 della legge finanziaria per il 2003, siano destinati in via prioritaria alle imprese agricole condotte da giovani agricoltori.

Il comma 11 estende ai terreni agricoli regionali, provinciali e comunali la possibilità, già vigente per i terreni agricoli statali, che gli stessi formino oggetto di operazioni di riordino fondiario, allo scopo esplicito di agevolare in tal modo lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura.

Il comma 12, ancora in materia di accesso ai terreni, interviene in merito all'utilizzazione agricola dei terreni demaniali, stabilendone l'assegnazione in via preferenziale ai giovani agricoltori: in tal senso è previsto anche un meccanismo di determinazione del canone nella misura base fissata dal bando di gara, al fine di evitare operazioni speculative e di fornire un parametro di riferimento nella fase procedurale.

Segnala poi l'articolo 7, comma 11, volto a rifinanziare di 5 milioni di euro per il 2014 il fondo, istituito presso AGEA, per i programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti.

L'articolo 8 affronta un tema rilevante per il settore primario, dettando disposizioni in materia di copertura del cofinanziamento nazionale dei programmi europei per il nuovo periodo di programmazione 2014/2020.

L'articolo 9 contiene tre disposizioni di interesse della Commissione, riguardanti aspetti diversi ma comunque rilevanti.

Il comma 7 provvede a garantire il funzionamento della flotta aerea anticendio del Corpo forestale dello Stato, integrando di 5 milioni di euro a decorrere dal 2014 il relativo programma dello stato di previsione concernente il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e stabilisce l'assegnazione, finalizzata a esigenze di protezione civile collegate al contrasto degli incendi boschivi, delle risorse derivanti dall'alienazione dei velivoli della flotta di Stato.

Il comma 18 interviene in materia di gasolio agricolo, ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dall'accisa e incrementa i consumi medi standardizzati, affidati a successivo decreto ministeriale, entro determinati limiti di spesa (4 milioni di euro per il 2014, 21 milioni per il 2015 e 16 milioni a decorrere dal 2016).

Il comma 19 interviene su un comparto rilevante, che versa in stato di difficoltà, quello bieticolo-saccarifero.

La disposizione prevede la riassegnazione di 5 milioni di euro per il 2014, a valere sulle disponibilità del fondo per la meccanizzazione in agricoltura, al fine di rifinanziare il fondo relativo alla produzione bieticolo-saccarifera, quale competenza del quarto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.

Il relatore sottolinea l'importanza dei commi 23 e 24 dell'articolo 18, che intervengono su un aspetto essenziale relativo alla piccola proprietà contadina. Il comma 23 modifica la disciplina concernente l'applicazione di tributi per i trasferimenti immobiliari, attualmente prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 23 del 2011, che ha stabilito due sole aliquote dell'imposta di registro, sopprimendo le precedenti agevolazioni, tra le quali quelle relative alla piccola proprietà contadina. La ragione del comma 23 in esame è da individuare nell'esigenza di scongiurare gli evidenti effetti negativi che l'applicazione della citata disciplina, prevista con decorrenza dal 1° gennaio 2014, produrrebbe nei confronti dei passaggi di proprietà tra agricoltori, con riflessi distruttivi sulla permanenza in agricoltura e sulle prospettive di ricambio generazionale nel settore.

Per contrastare gli effetti descritti, la disposizione interviene a ripristinare il trattamento tributario, riguardante la piccola proprietà contadina, riservato alle figure per le quali i terreni agricoli costituiscono strumento e prospettiva di lavoro.

Il comma 24 stabilisce una nuova aliquota d'imposta (al 12 per cento) con riguardo ai

trasferimenti di terreni agricoli a soggetti diversi dagli agricoltori, ristabilendo in tal modo la dovuta differenza tra le due ipotesi, che la citata disciplina, allo stato attuale, tratterebbe allo stesso modo con un'aliquota al 9 per cento.

Il relatore rileva quindi che sono presenti alcuni allegati ed elenchi richiamati da disposizioni del disegno di legge.

L'allegato 3, in relazione al programma di *spending review* previsto dall'articolo 10, comma 33, dispone l'accantonamento delle dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili di ciascun Ministero, che per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ammontano a 1,9 milioni di euro per il 2015 e 4,2 milioni di euro a decorrere dal 2016.

L'allegato 4, previsto dall'articolo 10, comma 36, contiene un elenco delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa relative a trasferimenti correnti in favore di imprese, comprendente alcune riduzioni riguardanti il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Nell'allegato 5, previsto dall'articolo 10, comma 37, sono indicate le riduzioni delle disponibilità di competenza e di cassa delle spese statali per consumi intermedi, ripartite per singoli Ministeri. La riduzione a carico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ammonta a 2,7 milioni di euro per il 2014, 3 milioni di euro per il 2015 e 2,8 milioni di euro per il 2016.

Infine, l'elenco 2 contiene una serie di crediti di imposta per i quali l'articolo 17, comma 4, stabilisce determinate percentuali di fruizione; due di questi riguardano il credito di imposta per investimenti in agricoltura, mentre un terzo concerne il settore agricolo per le aree svantaggiate.

Quanto alle Tabelle, per quanto di competenza della Commissione il relatore segnala la Tabella C, contenente gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge di stabilità.

In particolare per la missione "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" è previsto uno stanziamento totale di 135.367.000 euro per competenza e per cassa per il 2014, di 128.987.000 euro per il 2015 e 129.170.000 euro per il 2016. All'interno della missione, la massima parte delle risorse è assegnata al programma "Sostegno al settore agricolo", e in particolare in relazione all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per la quale lo stanziamento è di 120.298.000 euro per il 2014 e circa 114.000.000 euro per il 2015 e il 2016. Le altre voci richiamate riguardano la ricerca in agricoltura (9.144.000 euro per il 2014 e circa 8.600.000 euro per il 2015 e il 2016), il piano nazionale della pesca marittima (5.311.000 euro per il 2014 e circa 5.000.000 euro per il 2015 e il 2016) e contributi a enti e associazioni (circa 600.000 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016).

Le variazioni di tali previsioni rispetto alla legislazione vigente sono indicate nell'Allegato n. 1 alla relazione che accompagna il disegno di legge.

Quanto alla Tabella E, sono presenti stanziamenti concernenti il Fondo di solidarietà nazionale (120.000.000 euro per il 2014) e interventi in agricoltura (35.000.000 euro per il 2014 e 15.000.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016).

Con riferimento al bilancio per il triennio 2014-2016, redatto secondo il criterio della legislazione vigente, il relatore rileva come esso appaia coerente con il quadro macro-economico presentato nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza per il 2013, e si inserisca nel complessivo processo di risanamento finanziario già intrapreso negli anni precedenti, attraverso i diversi interventi di contenimento e di razionalizzazione della spesa, in direzione del sostegno all'economia e all'occupazione e al miglioramento della qualità della spesa pubblica.

Prima di illustrare lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, autorizzato dall'articolo 12 del disegno di legge, ricorda che la stessa norma detta disposizioni di autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze al fine di apportare variazioni o riassegnazioni di somme per l'anno 2014 in relazione a determinati aspetti rientranti nella competenza del Ministero citato.

Lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, oggetto della tabella 12, prevede una spesa complessiva in termini di competenza pari a 1.115.270.000 euro per il 2014,

mentre per il 2015 e 2016 le previsioni rispettive sono circa di 1.121.000.000 e di 1.107.000.000 euro.

La spesa complessiva citata per il 2014 è suddivisa in spese di parte corrente, pari a circa 927.900.000 euro e spese in conto capitale, pari a circa 169.800.000 euro, cui va aggiunta la previsione di circa 17.484.000 euro per rimborso di passività finanziarie.

Nell'ambito degli stanziamenti dello stato di previsione del Dicastero per il 2014, la maggior parte delle risorse riguarda la missione "Agricoltura politiche agroalimentari e pesca", alla quale vengono assegnati circa 592.000.000 euro. Al suo interno, lo stanziamento maggiore (circa 297.000.000 euro), è destinato al programma "politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione".

La missione suddetta comprende altresì stanziamenti per i programmi "politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale" e "vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale".

Quanto agli stanziamenti per il 2014 relativi ad altre missioni di competenza del Ministero, per la missione "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" è stabilita una previsione di 195.672.000 euro; per la missione "ordine pubblico e sicurezza" è stabilita una previsione di 155.858.000 euro, mentre per la missione "soccorso civile" lo stanziamento è di 141.372.000 euro; per la missione "servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" l'importo previsto è di 19.758.000 euro, e infine per la missione "fondi da ripartire" la somma è di 10.952.000 euro.

Alla luce di quanto stabilito nell'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori, che si è tenuto poco prima della seduta, il presidente FORMIGONI propone di fissare sin d'ora, per le ore 12 di venerdì 25 ottobre, il termine per la presentazione degli emendamenti - riferiti alla Tabella 12 del disegno di legge di bilancio - nonché degli ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente FORMIGONI avverte che la seduta della Commissione, già convocata domani, giovedì 24 ottobre, alle ore 8,30 non avrà più luogo. Informa che la Commissione è nuovamente convocata alle ore 15 di domani con il medesimo ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,45.

1.4.2.9.2. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 24 (pom.) del 24/10/2013

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 2013
24ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Castiglione.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1121) ***Bilancio di previsione dello Stato per l?anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016***

- **(Tab. 12)** Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016.

(1120) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)***

(Rapporto alla 5a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 ottobre scorso.

Il presidente FORMIGONI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore RUVOLO (*PdL*) osserva anzitutto che le disposizioni relative al comparto agricolo, contenute nella manovra di finanza pubblica, costituiscono un primo passo che va nella direzione giusta, pur non costituendo un intervento sufficientemente incisivo. Ulteriori misure di maggiore portata sarebbero state senz'altro auspicabili.

Per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 3 del disegno di legge di stabilità, volte a favorire il ricambio generazionale in agricoltura, fa presente che si tratta di un tema rispetto al quale la Commissione ha dimostrato una forte sensibilità e che è oggetto di specifici disegni di legge all'ordine del giorno. In tale ambito, inoltre, richiama l'attenzione sull'esigenza di valorizzare egualmente anche l'imprenditoria femminile nel comparto agricolo.

Ritiene apprezzabile la misura in favore delle persone indigenti, di cui all'articolo 7, comma 11, con il potenziamento del programma di distribuzione di derrate alimentari, e con eguale favore considera la disposizione, di cui all'articolo 8, sul cofinanziamento nazionale dei programmi europei.

Per quanto riguarda l'articolo 9, comma 7, sul funzionamento della flotta aerea antincendio del Corpo forestale dello Stato, fa presente che la finalità di contrastare gli incendi boschivi è senz'altro da condividere e, tuttavia, reputa imprescindibile una verifica sulle modalità di effettivo utilizzo per finalità istituzionali dei velivoli in dotazione alla flotta di Stato.

Quanto al comma 18 del medesimo articolo 9, sul gasolio agricolo, rileva l'esigenza che la misura di agevolazione si estenda anche ai consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati, oltre che nelle finalità ivi indicate, tra cui la piscicoltura, anche nell'attività di pesca. Peraltro, osserva criticamente che il limite di spesa di soli 4 milioni di euro per l'anno 2014 risulta nettamente inferiore ai 21 milioni di euro previsti per l'anno 2015 e ai 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Dopo aver richiamato il rifinanziamento del fondo relativo alla produzione bieticolo-saccarifera, di cui all'articolo 9, comma 19, si sofferma sulle misure che intervengono sul regime impositivo sulla piccola proprietà contadina di cui all'articolo 18, commi 23 e 24. In particolare, nell'apprezzare l'eliminazione di un aggravio di imposta per i passaggi di proprietà tra agricoltori, rileva tuttavia il livello elevato dell'aliquota al 12 per cento con riguardo ai trasferimenti dei terreni agricoli a soggetti diversi dagli agricoltori.

Fa notare, quindi, che nella manovra di finanza pubblica non è affrontato il tema della previdenza in agricoltura. Si tratta di un onere per gli imprenditori agricoli che grava in maniera consistente rispetto alla forza lavoro impiegata e ciò vale tanto per il lavoro dipendente quanto per il lavoro autonomo. Cita nel dettaglio dati comparativi della situazione italiana e dei principali Paesi europei: essi evidenziano un notevole squilibrio nella distribuzione del carico contributivo e una penalizzazione dell'Italia. Auspica pertanto che, nel rapporto che la Commissione renderà alla Commissione bilancio, sia inserita una specifica osservazione circa la necessità di intervenire in materia di oneri contributivi per il settore dell'agricoltura, onde favorire una presenza più competitiva delle imprese agricole italiane nello scenario europeo e internazionale, valorizzando così tale importante settore, strategico per l'economia nazionale.

Richiama l'attenzione, inoltre, sulla mancanza di misure onnicomprensive volte a favorire l'accesso al credito per gli imprenditori agricoli e per incentivare l'erogazione di finanziamenti.

Infine, auspica un sostegno più deciso all'imminente Expo 2015, che costituirà una importante occasione, anche di visibilità, per il *made in Italy* agroalimentare.

Il presidente relatore FORMIGONI (*PdL*) prende atto dei rilievi testé svolti dal senatore Ruvolo che valuterà con attenzione in sede di stesura dello schema di rapporto.

Interviene, quindi, il senatore STEFANO (*Misto-SEL*), che esprime nel complesso una valutazione nettamente critica dei contenuti dei disegni di legge in esame, per quanto concerne il comparto agricolo. Anche se le disposizioni sono condivisibili nelle finalità, le reputa insufficienti nel merito e per gli stanziamenti economici.

Resta impregiudicata, a suo avviso, la problematica della tassazione immobiliare per i terreni agricoli e i fabbricati rurali, quanto all'applicazione ovvero all'esenzione dall'IMU ovvero rispetto ad altre imposte, risultando non chiara la posizione governativa.

Condivide a sua volta la preoccupazione per il consistente "cuneo previdenziale", soprattutto per i contratti a tempo determinato in agricoltura. Inoltre, auspica che, accanto al tema del ricambio generazionale, sia affrontato anche quello dell'accesso al credito per gli imprenditori agricoli.

La problematica della riassegnazione dei terreni agricoli inutilizzati con priorità per i giovani imprenditori agricoli, di cui all'articolo 3, commi 11 e 12, va analizzata, a suo avviso, facendo prioritariamente riferimento a una piena attuazione della normativa vigente, che imporrebbe una mappatura e una precisa elencazione di tali zone.

Rileva che le somme stanziate quanto all'agevolazione per il gasolio agricolo sono assolutamente insufficienti per il 2014, mentre le somme assegnate per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti sono limitate, soprattutto se paragonate al complesso delle somme gestite dagli altri fondi operanti presso AGEA.

Infine, fa notare che in relazione ai finanziamenti per Expo 2015 sono previste sovvenzioni con specifiche finalità, per infrastrutture e per settori da includere, ma non per la promozione dell'evento anche in tutte le regioni italiane diverse dalla Lombardia.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) esprime una valutazione parzialmente positiva delle misure per l'agricoltura contenute nella manovra di finanza pubblica in esame. Gli interventi si muovono nella giusta direzione e, tuttavia, talune disposizioni si rivelano insufficienti. Il riferimento è in primo luogo al tema del ricambio generazionale, sul quale la Commissione si sta soffermando con attenzione; ricorda che i disegni di legge all'ordine del giorno sono esaminati da un comitato ristretto. Il testo unificato che si va definendo individua, quale fondamentale strumento per superare le difficoltà di accesso ai terreni agricoli, la creazione di uno strumento di collegamento tra terre demaniali inutilizzate e giovani imprenditori che desiderino avviare ovvero ampliare la loro attività. Il disegno di legge di stabilità potrebbe essere, a sua volta, la sede opportuna per introdurre il nuovo strumento della Banca delle terre agricole. Preannuncia pertanto la presentazione di proposte emendative in tal senso.

Riguardo ai rilievi svolti dal senatore Stefano, condivide la preoccupazione per cui la disposizione dell'articolo 3, comma 10, del disegno di legge di stabilità, sull'accesso al fondo capitali di rischio gestito da ISMEA, possa rivelarsi inefficace. Tuttavia, ritiene che anche la sola individuazione di una priorità di assegnazione ai giovani imprenditori agricoli, in forma individuale ovvero societaria, possa costituire un fattore di incentivazione all'effettivo e pieno utilizzo del fondo medesimo.

Sulla problematica della tassazione dei terreni agricoli e dei fabbricati rurali, fa presente che il sistema impositivo basato sull'IMU era stato dapprima sospeso, poi soppresso, in vista di un riordino complessivo della materia, diretto a eliminare distorsioni e carichi eccessivi sul comparto agricolo.

Si sofferma, quindi, sulle concessioni per le imprese di acquacoltura. Osserva che sul territorio nazionale vi sono numerose aziende, di piccole dimensioni, che potrebbero incontrare difficoltà nel richiedere e ottenere nuove assegnazioni secondo le procedure comparative attualmente prescritte. Sottopone all'attenzione della Commissione e del Governo la necessità di una misura di proroga delle concessioni in atto, onde consentire alle aziende concessionarie di adeguarsi al quadro normativo.

Conclude richiamando la necessità di una riflessione sul maggiore sostegno da apprestare a specifici settori del comparto agricolo, non solo quello saccarifero, ove ritenuti strategici.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) ritiene che i disegni di legge in esame rechino misure suscettibili di

miglioramento nel corso dell'esame parlamentare. Le disposizioni di competenza della Commissione contenute nella manovra interessano problematiche senz'altro meritevoli di attenzione; altre materie, invece, non sono state affrontate.

Per quanto concerne i fondi riassegnati per la produzione bieticolo-saccarifera, fa notare che essi provengono dagli stanziamenti per la meccanizzazione in agricoltura, settore anch'esso meritevole di attenzione e che rischia di risultare penalizzato.

Prende atto positivamente, poi, delle agevolazioni per il gasolio agricolo, utilizzato anche da imprese agricole florovivaistiche e delle produzioni sotto serra, che riceveranno beneficio immediato da tale misura.

Sottolinea comunque che, considerando il complesso del comparto agricolo, il Governo è chiamato ad affrontare anche situazioni di emergenza, quali lo stato di difficoltà attraversato da numerose aziende della forte esposizione bancaria, oltre che a fornire una prospettiva di rilancio e di crescita per un settore che può costituire un fattore di sviluppo per l'economia pubblica. Ulteriori risorse potrebbero essere reperite, a suo avviso, con la ristrutturazione della spesa pubblica anche in riferimento al Dicastero delle politiche agricole. La riduzione dei costi potrebbe liberare disponibilità da utilizzare per finanziare strumenti a sostegno della competitività delle aziende. Auspica quindi scelte di politiche pubbliche che si muovano in tale direzione.

Il senatore GAETTI (*M5S*) osserva criticamente che la manovra di finanza pubblica in esame non compie quelle scelte coraggiose che sarebbero invece necessarie nella difficile congiuntura economica interna e internazionale. L'ingente debito pubblico imporrebbe un'accurata selezione nell'assegnazione delle risorse disponibili. Somme limitate sono destinate a interventi microsettoriali che rischiano di risultare dispersivi, per cui numerose elargizioni dovrebbero essere destinate diversamente, anche al sostegno ulteriore del comparto agricolo.

Inoltre, fa osservare che talune misure risultano di non chiaro inquadramento: a titolo esemplificativo, fa riferimento ai fondi stanziati per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, di cui non è visibile il coordinamento con le altre politiche di sostegno alle persone in difficoltà.

Relativamente alla disposizione di cui all'articolo 9, comma 18, sottolinea l'esigenza di una limitazione dell'agevolazione per il gasolio in agricoltura all'impiego per le produzioni a uso alimentare, escludendo espressamente quelle di biogas.

In conclusione, denuncia la scarsa attenzione dedicata al comparto agricolo nei documenti di bilancio e preannuncia la presentazione di emendamenti.

Il senatore RUTA (*PD*) ritiene indispensabile un chiarimento circa il sistema di tassazione che si intende istituire stabilmente per i terreni agricoli e i fabbricati rurali. Il comparto agricolo, infatti, necessita di una specifica considerazione per non subire un carico impositivo che ne frenerebbe inevitabilmente lo sviluppo.

Si associa alle considerazioni già svolte dalle senatrici Bertuzzi e Pignedoli, che hanno auspicato misure più incisive a sostegno della filiera agroalimentare. Anche a suo avviso le misure presenti nei disegni di legge sono condivisibili, ma ulteriori interventi avrebbero potuto essere utilmente inseriti. In particolare, non è affrontata la materia degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole, mentre una maggiore attenzione avrebbe potuto essere dedicata al tema, pur presente, del ricambio generazionale.

In conclusione, sottopone all'attenzione del relatore l'opportunità di formulare un rapporto che sottolinei la necessità di destinare maggiori fondi al comparto agricolo, in quanto strategico per l'economia nazionale.

Il senatore TARQUINIO (*PdL*) fa presente che il comparto primario versa in uno stato di difficoltà, da ascrivere alla mancanza di un'adeguata tutela a livello europeo e internazionale delle peculiarità delle

produzioni italiane.

Rileva che la ricchezza delle filiere agroalimentari nazionali costituisce un patrimonio importante, in ordine al quale Parlamento e Governo sono chiamati a operare decise scelte di campo, superando divisioni e particolarismi.

Il presidente FORMIGONI dichiara chiusa la discussione generale e, considerato l'ampio dibattito e i rilievi formulati, in qualità di relatore, si riserva di presentare per la prossima seduta uno schema di rapporto che includa le osservazioni che sono emerse.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

1.4.2.9.3. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 25 (pom.) del 29/10/2013

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 29 OTTOBRE 2013
25ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Castiglione.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1121) ***Bilancio di previsione dello Stato per l?anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016***

- **(Tab. 12)** Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016.

(1120) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)***

(Rapporto alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Rapporto favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 24 ottobre scorso.

Il presidente FORMIGONI avverte che si procede all'esame dell'unico ordine del giorno riferito alla Tabella 12 del disegno di legge di bilancio.

Il senatore RUVOLO (*PdL*) dà per illustrato l'ordine del giorno G/1121/1/9/Tab.12.

Il presidente relatore FORMIGONI (*PdL*) si rimette al parere del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario CASTIGLIONE accoglie tale ordine del giorno come raccomandazione.

Il senatore RUVOLO (*PdL*) non insiste per la votazione.

Il presidente FORMIGONI avverte che si passa all'esame degli emendamenti presentati alla Tabella 12 del disegno di legge di bilancio.

Il sottosegretario CASTIGLIONE invita al ritiro delle proposte emendative 12.Tab.12.2.9, 12.Tab.12.3.9, 12.Tab.12.1.9 e 12.Tab.12.4.9, e preannuncia, diversamente, il parere contrario.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) ritira tutti gli emendamenti a propria firma, accogliendo l'invito del rappresentante del Governo.

Si passa all'illustrazione degli ordini del giorno riferiti ai profili di competenza del disegno di legge di stabilità.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) illustra gli ordini del giorno G/1120/1/9, G/1120/3/9 e G/1120/8/9. Fa presente che essi toccano rispettivamente le tematiche del sostegno alle esportazioni, della revisione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del riordino degli enti vigilati, nonché della condizione delle imprese casearie colpite da eventi sismici.

Il presidente relatore FORMIGONI (*PdL*) si rimette al parere del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario CASTIGLIONE accoglie i tre ordini del giorno come raccomandazioni.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) non insiste per la votazione e preannuncia sulla materia del trattamento delle imprese casearie colpite dagli eventi sismici del maggio del 2012 la presentazione di una puntuale proposta emendativa presso la Commissione bilancio.

Il senatore RUVOLO (*PdL*) dà per l'illustrati gli ordini del giorno G/1120/2/9, G/1120/4/9 e G/1120/6/9.

Il presidente relatore FORMIGONI (*PdL*) si rimette al parere del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario CASTIGLIONE accoglie gli ordini del giorno.

Il presidente relatore FORMIGONI (*PdL*) aggiunge la propria firma agli ordini del giorno presentati

dal senatore Di Maggio G/1120/5/9 e G/1120/7/9 al solo fine di consentire al rappresentante del Governo di esprimersi sugli stessi. Dà per illustrati tali ordini del giorno e ricorda che l'ordine del giorno G/1120/5/9 è identico all'ordine del giorno G/1120/4/9, già accolto dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario CASTIGLIONE accoglie quindi l'ordine del giorno G/1120/5/9, identico al già accolto ordine del giorno G/1120/4/9 e accoglie altresì l'ordine del giorno G/1120/7/9.

Il senatore DIVINA (*LN-Aut*) aggiunge la propria firma e illustra l'ordine del giorno G/1120/9/9, che verte sulla medesima materia del trattamento delle imprese casearie colpite dagli eventi sismici del maggio 2012, già affrontata dall'ordine del giorno G/1120/8/9, testè accolto dal rappresentante del Governo come raccomandazione.

Il sottosegretario CASTIGLIONE accoglie l'ordine del giorno G/1120/9/9 come raccomandazione.

Il senatore DIVINA (*LN-Aut*) non insiste per la votazione.

La senatrice SAGGESE (*PD*) dà per illustrato l'ordine del giorno G/1120/10/9.

Il presidente relatore FORMIGONI (*PdL*) si rimette al parere del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario CASTIGLIONE accoglie tale ordine del giorno come raccomandazione.

La senatrice SAGGESE (*PD*) non insiste per la votazione.

Il presidente relatore FORMIGONI (*PdL*) dà per illustrato uno schema di rapporto favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Il senatore GAETTI (*M5S*) dà a sua volta per illustrato uno schema alternativo di rapporto contrario (pubblicato in allegato).

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) interviene per sollecitare l'inserimento nel rapporto di un'osservazione che sottoponga alla Commissione bilancio la possibilità di ripristinare le agevolazioni tributarie previste per i territori montani, definite dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 e quelle previste per il raggiungimento del compendio unico di cui all'articolo 5-*bis* del decreto legislativo n. 228 del 2001.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) esprime soddisfazione per l'inserimento, nello schema di rapporto illustrato dal Presidente relatore, dei rilievi da lei svolti nel corso della discussione generale. Si sofferma sull'osservazione relativa all'applicazione dell'IMU ovvero di altre imposte per i terreni agricoli e i fabbricati rurali. Suggerisce in proposito di eliminare la sollecitazione alla previsione di un'esenzione permanente dall'IMU, onde consentire al Governo una riflessione sul tema complessivo della tassazione immobiliare.

Il senatore DALLA TOR (*PdL*) interviene a sua volta sull'osservazione contenuta nello schema di rapporto relativa all'applicazione dell'IMU: sollecita in proposito l'inserimento di un inciso che

richiami la specificità del trattamento dei terreni di proprietà di coltivatori diretti non più attivi.

Inoltre, nell'osservazione relativa all'estensione all'attività di pesca delle agevolazioni sul gasolio agricolo, ritiene che l'invito dovrebbe essere rafforzato sostituendo la parola "dovrebbe" con quella "deve".

Il senatore RUTA (*PD*) interviene relativamente all'osservazione svolta dal senatore Panizza, che riguarda l'importante tema dell'agricoltura nelle zone montane. Reputa un fenomeno preoccupante l'abbandono delle aree di montagna, che comporta consistenti costi sociali ed economici, poiché favorisce il dissesto idrogeologico. Occorre però a suo avviso intervenire con una strategia complessiva che superi i profili prettamente fiscali per agire in senso ampio.

Il senatore RUVOLO (*PdL*) si associa alle considerazioni del senatore Ruta e sollecita, a sua volta, l'attenzione del Governo sulla problematica dell'agricoltura nelle zone svantaggiate, della tutela delle risorse idriche e dell'assetto geologico del suolo nazionale. Auspica adeguate risorse a tutela della montagna e degli ambiti geografici più difficili.

Il senatore TARQUINIO (*PdL*) prende atto delle osservazioni svolte dai senatori Ruta e Ruvolo, che descrivono con realismo la preoccupante situazione nelle zone montane e svantaggiate del Paese. Ritiene che l'esercizio dell'attività agricola possa costituire un fattore di tutela, anche dal punto di vista del contrasto al disboscamento.

Sollecita infine l'inserimento nel rapporto di un'osservazione circa l'effettiva istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, a tutela delle produzioni agricole e della salute dei consumatori.

Il senatore STEFANO (*Misto-SEL*) rileva positivamente l'inserimento, nello schema di rapporto, di un'osservazione riferita al finanziamento dell'attuazione dei piani di settore. Sollecita la previsione di un ulteriore rilievo, per l'individuazione di fondi che consentano di affrontare il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, nel settore della pesca, a partire dalle annualità 2011 e 2012.

La senatrice VALENTINI (*PD*) condivide, a sua volta, l'importanza dedicata al settore della pesca nel corso dell'odierno dibattito e, da ultimo, da parte del senatore Stefano. Tale attività costituisce infatti, a proprio avviso, un comparto suscettibile di creare nuovi posti di lavoro e, quindi, fondamentale per la crescita economica.

Richiama infine l'attenzione della Commissione e del rappresentante del Governo sulla necessità di considerare il tema, quanto mai attuale, delle nuove economie sostenibili dal punto di vista ambientale, che generano effetti virtuosi anche dal punto di vista del rilancio produttivo (la cosiddetta *blue economy*). Ritiene che le iniziative innovative che si vanno sperimentando all'estero, potrebbero utilmente essere riprodotte anche nel contesto nazionale.

Il senatore DIVINA (*LN-Aut*) interviene per sottolineare, a sua volta, la rilevanza dell'attività agricola nelle zone svantaggiate e montane. L'economia in tali ambiti deve considerarsi, a proprio avviso, inclusiva non solo delle zone alpine, ma anche di tutte le altre zone montane nazionali, che presentano eguali problematiche.

Il presidente relatore FORMIGONI (*PdL*) riformula quindi lo schema di rapporto onde tener conto delle richieste dei senatori.

Il sottosegretario CASTIGLIONE esprime parere favorevole sullo schema di rapporto così come da ultimo riformulato.

Presente il numero legale per deliberare, la Commissione approva il rapporto favorevole con osservazioni proposto dal Presidente relatore, così come da ultimo riformulato. Preclusa così la votazione dello schema alternativo di rapporto a firma del senatore Gaetti, questi annuncia che lo stesso schema formerà oggetto di un rapporto di minoranza.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Il presidente FORMIGONI avverte che, nell'imminenza dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, già convocato oggi, al termine della seduta, per la programmazione dei lavori, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAL RELATORE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI PER L'ANNO FINANZIARIO 2014 (DISEGNO DI LEGGE N. 1121 - TABELLA 12) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1120

La Commissione, esaminati lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2014, nonché le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità,

premesso che:

i disegni di legge in questione, aventi ad oggetto rispettivamente la legge di stabilità finanziaria 2014 e la legge di bilancio per il triennio 2014-2016, configurano complessivamente la manovra di finanza pubblica prevista su base triennale, confermando, sotto l'aspetto strutturale, i profili innovativi connessi alla disciplina della legge di contabilità, approvata con la legge n. 196 del 2009;
il complesso delle previsioni contenute nei documenti di bilancio concreta una manovra a carattere triennale, in linea con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento di economia e finanza, nell'intento di privilegiare la realizzazione delle due priorità di politica economica del Governo, consistenti nel favorire la crescita e nel promuovere l'occupazione;
gli obiettivi suindicati sono perseguiti attraverso una manovra che nel complesso prevede interventi per 27,3 miliardi di euro nel triennio 2014-2016, di cui 11,6 miliardi nel 2014;

quanto al disegno di legge di stabilità 2014, le parti che rivestono interesse per la competenza della Commissione sono quelle di seguito elencate:
i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 3, volti ad incidere su un tema di particolare rilevanza per il comparto primario, vale a dire il ricambio generazionale in agricoltura, già oggetto di forte attenzione da parte della Commissione, che in materia sta esaminando delle iniziative legislative;
l'articolo 7, comma 11, rifinanzia di 5 milioni di euro per il 2014 il fondo, istituito presso AGEA, per i programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti;
l'articolo 8 detta disposizioni in materia di copertura del cofinanziamento nazionale dei programmi europei per il nuovo periodo di programmazione 2014/2020;
l'articolo 9, comma 7, provvede a garantire il funzionamento della flotta aerea anticendio del Corpo forestale dello Stato, integrando di 5 milioni di euro a decorrere dal 2014 il relativo programma dello stato di previsione concernente il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e stabilisce l'assegnazione, finalizzata a esigenze di protezione civile collegate al contrasto degli incendi boschivi, delle risorse derivanti dall'alienazione dei velivoli della flotta di Stato;
l'articolo 9, comma 18, interviene in materia di gasolio agricolo, ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dall'accisa e incrementa i consumi medi standardizzati, affidati a successivo decreto ministeriale, entro determinati limiti di spesa (4 milioni di euro per il 2014, 21 milioni di euro per il 2015 e 16 milioni di euro a decorrere dal 2016);
l'articolo 9, comma 19, prevede la riassegnazione di 5 milioni di euro per il 2014, a valere sulle disponibilità del fondo per la meccanizzazione in agricoltura, al fine di rifinanziare il fondo relativo alla produzione bieticolo-saccarifera;
l'articolo 18, comma 23, mantiene le agevolazioni per la piccola proprietà contadina; in particolare, si prevede che gli atti di trasferimento a titolo oneroso dei terreni e delle relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento mentre gli onorari dei notai per gli atti su indicati sono ridotti alla metà;
l'articolo 18, comma 24, stabilisce una nuova aliquota d'imposta (al 12 per cento) con riguardo ai trasferimenti di terreni agricoli a soggetti diversi dagli agricoltori, ristabilendo in tal modo la dovuta differenza tra le due ipotesi, che l'attuale disciplina tratta allo stesso modo con un'aliquota al 9 per cento;
l'allegato 3, in relazione al programma di *spending review* previsto dall'articolo 10, comma 33, dispone l'accantonamento delle dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili di ciascun Ministero, che per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ammontano a 1,9 milioni di euro per il 2015 e 4,2 milioni di euro a decorrere dal 2016;
l'allegato 4, previsto dall'articolo 10, comma 36, contiene un elenco delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa relative a trasferimenti correnti in favore di imprese, comprendente alcune riduzioni riguardanti il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
nell'allegato 5, previsto dall'articolo 10, comma 37, sono indicate le riduzioni delle disponibilità di competenza e di cassa delle spese statali per consumi intermedi, ripartite per singoli Ministeri. La riduzione a carico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ammonta a 2,7 milioni di euro per il 2014, 3 milioni di euro per il 2015 e 2,8 milioni di euro per il 2016;
l'elenco 2 contiene una serie di crediti di imposta per i quali l'articolo 17, comma 4, stabilisce determinate percentuali di fruizione; due di questi riguardano il credito di imposta per investimenti in agricoltura, mentre un terzo concerne il settore agricolo per le aree svantaggiate;
quanto alla Tabella C, la missione "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" prevede uno stanziamento totale di 135.367.000 euro per competenza e per cassa per il 2014, di 128.987.000 euro per il 2015 e 129.170.000 euro per il 2016. All'interno della missione, la massima parte delle risorse è assegnata al programma "Sostegno al settore agricolo", e in particolare in relazione all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per la quale lo stanziamento è di 120.298.000 euro per il 2014 e

circa 114.000.000 euro per il 2015 e il 2016. Le altre voci riguardano la ricerca in agricoltura (9.144.000 euro per il 2014 e circa 8.600.000 euro per il 2015 e il 2016), il piano nazionale della pesca marittima (5.311.000 euro per il 2014 e circa 5.000.000 euro per il 2015 e il 2016) e contributi a enti e associazioni (circa 600.000 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016);
le variazioni di tali previsioni rispetto alla legislazione vigente sono indicate nell'Allegato n. 1 alla relazione che accompagna il disegno di legge;
quanto alla Tabella E, sono presenti stanziamenti concernenti il Fondo di solidarietà nazionale (120.000.000 euro per il 2014) e interventi in agricoltura (35.000.000 euro per il 2014 e 15.000.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016);
lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, oggetto della tabella 12, prevede una spesa complessiva in termini di competenza pari a 1.115.270.000 euro per il 2014, mentre per il 2015 e 2016 le previsioni rispettive sono circa di 1.121.000.000 e di 1.107.000.000 euro;
la spesa complessiva per il 2014 è suddivisa in spese di parte corrente, pari a circa 927.900.000 euro e spese in conto capitale, pari a circa 169.800.000 euro, cui va aggiunta la previsione di circa 17.484.000 euro per rimborso di passività finanziarie,

formula un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni:

è necessario rafforzare gli stanziamenti atti a consentire, per il triennio 2014, 2015 e 2016, l'adozione di una strategia complessiva di rilancio del settore agricolo e di quello ittico, che sia in grado di valorizzarne le potenzialità produttive, strumentali alla crescita dell'intero sistema economico italiano;
la difficile congiuntura economica interna e internazionale e l'ingente debito pubblico nazionale impongono un'accurata selezione nell'assegnazione delle risorse disponibili, evitando interventi micro-settoriali che rischiano di risultare dispersivi, rinvenendo così ulteriori fondi per il comparto;
si sottolinea l'opportunità di affrontare con immediatezza situazioni di emergenza, quale lo stato di difficoltà attraversato da numerose aziende agricole dalla forte esposizione bancaria, oltre che di promuovere processi di razionalizzazione organizzativa e di conseguente riduzione delle spese anche in materia di enti vigilati dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, al fine di concentrare le risorse finanziarie su interventi orientati nella direzione dell'internazionalizzazione delle imprese agricole, dell'innovazione delle stesse, del ricambio generazionale, dell'aggregazione dell'offerta agricola, del sostegno alla filiera agroalimentare, della crescita dimensionale e della patrimonializzazione delle aziende agricole, dell'agevolazione dell'accesso al credito, non dimenticando la tutela delle eccellenze agroalimentari italiane dalla contraffazione e da fenomeni di criminalità;
occorre chiarire quale tassazione immobiliare sarà applicata per i terreni agricoli e i fabbricati rurali, quanto all'applicazione dell'IMU ovvero di altre imposte, al fine di eliminare distorsioni e carichi eccessivi sul comparto agricolo, che ne frenerebbero inevitabilmente lo sviluppo: in particolare, si sollecita la previsione di un'esenzione permanente dall'IMU per detti terreni e fabbricati, qualora posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
al fine di favorire la conservazione dei suoli agricoli, occorre inoltre prevedere forme di agevolazione nella tassazione per i terreni agricoli e i fabbricati rurali di piccole dimensioni detenuti da soggetti diversi da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
è opportuno affrontare il tema della previdenza in agricoltura, onde favorire una presenza più competitiva delle imprese agricole nello scenario europeo e internazionale: il consistente "cuneo previdenziale" costituisce infatti un onere per gli imprenditori che grava in maniera consistente rispetto alla forza lavoro impiegata. Il raffronto con i partner europei evidenzia un notevole squilibrio nella distribuzione del carico contributivo e una penalizzazione dell'Italia, che deve essere sanata;
occorre ampliare il novero delle misure a sostegno dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, tema oggetto di disegni di legge all'ordine del giorno della Commissione: al di là delle condivisibili disposizioni di cui all'articolo 3 del disegno di legge di stabilità, occorre in particolare creare uno

strumento per superare le difficoltà di accesso ai terreni agricoli, istituendo un collegamento tra terre demaniali inutilizzate e giovani imprenditori che desiderino avviare ovvero ampliare la loro attività. Potrebbe introdursi una Banca delle terre agricole per svolgere questa funzione;
nel valutare positivamente la disposizione dell'articolo 3, comma 10 del disegno di legge di stabilità, sull'accesso al fondo capitali di rischio gestito da ISMEA, si auspica che la priorità di assegnazione ai giovani imprenditori agricoli possa costituire un fattore di incentivazione all'effettivo e pieno utilizzo del fondo medesimo; inoltre, con riferimento alla riassegnazione dei terreni agricoli inutilizzati con precedenza per i giovani imprenditori agricoli di cui all'articolo 12, commi 11 e 12, occorre considerare che è premessa imprescindibile una piena attuazione della normativa vigente, che impone una mappatura e una precisa elencazione di tali zone. Sarebbe inoltre opportuno istituire un regime fiscale agevolato per le imprese di giovani agricoltori nei primi cinque anni dalla fase di avvio dell'attività. Inoltre, potrebbe essere egualmente valorizzata anche l'imprenditoria femminile, giovanile e non, nel comparto agricolo;
occorre potenziare le misure in favore delle persone indigenti di cui all'articolo 7, comma 11 del disegno di legge di stabilità. In particolare, è necessario valutare il coordinamento dell'attività del fondo per i programmi annuali di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, che opera presso l'AGEA, con le altre politiche di sostegno alle persone in difficoltà e comunque integrare le risorse del fondo medesimo, di entità nettamente inferiore rispetto agli altri fondi sempre gestiti dall'AGEA, allo scopo eventualmente utilizzando parte della dotazione finanziaria che verrà assegnata all'Italia nell'ambito del nuovo programma per gli indigenti 2014-2020 a carico del Fondo Sociale Europeo (FSE);
occorre intervenire potenziando la misura di agevolazione sul gasolio agricolo di cui all'articolo 9, comma 18 del disegno di legge di stabilità: essa produrrà immediati benefici per le imprese agricole florovivaistiche e delle produzioni sottoserra, oltre che per la piscicoltura, ma dovrebbe estendersi anche all'attività di pesca. L'agevolazione dovrebbe altresì essere limitata al gasolio in agricoltura impiegato per le produzioni a uso alimentare, escludendo espressamente quelle di biomasse. Inoltre, il limite di spesa di soli quattro milioni di euro per il 2014 dovrebbe essere innalzato poiché risulta nettamente inferiore rispetto agli stanziamenti per l'anno 2015 e a decorrere dall'anno 2016;
occorre estendere alle imprese del settore della pesca, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, il regime speciale forfettario per i produttori agricoli previsto dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
occorre verificare che i fondi riassegnati per sostenere la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, a valere sulle disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola, non danneggino tale ultimo settore, anch'esso meritevole di attenzione, tenendo altresì conto che l'acquisto di macchine agricole avanzate andrebbe incentivato con ulteriori misure;
occorre apprestare specifico sostegno ad ambiti strategici per gli equilibri del comparto agricolo. Si fa riferimento a filiere che versano in stato di difficoltà e che necessitano di politiche settoriali. Sarebbe opportuno stanziare fondi per l'attuazione di interventi oggetto di piani di settore, tra cui il piano cerealicolo nazionale, il piano del settore olivicolo oleario e il piano d'intervento per le carni bovine;
a fronte, poi, della ricorrenza sul territorio nazionale di patologie vegetali che arrecano gravi danni alle produzioni agricole, sarebbe opportuno istituire un fondo rotativo presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali volto a finanziare gli interventi di competenza del servizio fitosanitario centrale e dei servizi operativi regionali;
quanto alle concessioni per le imprese di acquacoltura, occorre considerare che sul territorio nazionale vi sono numerose aziende, di piccole dimensioni, che potrebbero incontrare difficoltà nel richiedere e ottenere nuove assegnazioni secondo le procedure comparative attualmente previste: una misura di proroga potrebbe consentire alle aziende concessionarie di adeguarsi al quadro normativo;
occorre prevedere ulteriori sovvenzioni per Expo Milano 2015, che costituirà una importante occasione, anche di visibilità, per il *made in Italy* agroalimentare: sono attualmente disposti

finanziamenti per specifiche finalità, per infrastrutture e per settori da includere, ma non per la promozione dell'evento in tutte le restanti regioni italiane;
è opportuno infine ripristinare la disciplina - la cui abrogazione è stata disposta dai commi 513 e 514 dell'articolo 1 del disegno di legge di stabilità 2013 - che consente alle società agricole di optare per un sistema fiscale su base catastale in luogo di quello incentrato sul regime analitico del reddito d'impresa, atteso che tale modifica favorirebbe forme più evolute di aggregazione societaria nell'ambito del comparto primario, nella prospettiva di superare la frammentazione aziendale e i conseguenti svantaggi competitivi, soprattutto sul piano dei costi di produzione e dell'innovazione.

RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI PER L'ANNO FINANZIARIO 2014 (DISEGNO DI LEGGE N. 1121 - TABELLA 12) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1120

La Commissione, esaminati lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2014, nonché le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità,

premesso che:

i disegni di legge in questione, aventi ad oggetto rispettivamente la legge di stabilità finanziaria 2014 e la legge di bilancio per il triennio 2014-2016, configurano complessivamente la manovra di finanza pubblica prevista su base triennale, confermando, sotto l'aspetto strutturale, i profili innovativi connessi alla disciplina della legge di contabilità, approvata con la legge n. 196 del 2009;
il complesso delle previsioni contenute nei documenti di bilancio concreta una manovra a carattere triennale, in linea con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento di economia e finanza, nell'intento di privilegiare la realizzazione delle due priorità di politica economica del Governo, consistenti nel favorire la crescita e nel promuovere l'occupazione;
gli obiettivi suindicati sono perseguiti attraverso una manovra che nel complesso prevede interventi per 27,3 miliardi di euro nel triennio 2014-2016, di cui 11,6 miliardi nel 2014;
quanto al disegno di legge di stabilità 2014, le parti che rivestono interesse per la competenza della Commissione sono quelle di seguito elencate:
i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 3, volti ad incidere su un tema di particolare rilevanza per il comparto primario, vale a dire il ricambio generazionale in agricoltura, già oggetto di forte attenzione da parte della Commissione, che in materia sta esaminando delle iniziative legislative;
l'articolo 7, comma 11, rifinanzia di 5 milioni di euro per il 2014 il fondo, istituito presso AGEA, per i programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti;
l'articolo 8 detta disposizioni in materia di copertura del cofinanziamento nazionale dei programmi europei per il nuovo periodo di programmazione 2014/2020;
l'articolo 9, comma 7, provvede a garantire il funzionamento della flotta aerea anticendio del Corpo forestale dello Stato, integrando di 5 milioni di euro a decorrere dal 2014 il relativo programma dello stato di previsione concernente il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e stabilisce l'assegnazione, finalizzata a esigenze di protezione civile collegate al contrasto degli incendi boschivi, delle risorse derivanti dall'alienazione dei velivoli della flotta di Stato;
l'articolo 9, comma 18, interviene in materia di gasolio agricolo, ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dall'accisa e incrementa i consumi medi standardizzati, affidati a successivo decreto ministeriale, entro determinati limiti di spesa (4 milioni di euro per il 2014, 21 milioni di euro

per il 2015 e 16 milioni di euro a decorrere dal 2016);
l'articolo 9, comma 19, prevede la riassegnazione di 5 milioni di euro per il 2014, a valere sulle disponibilità del fondo per la meccanizzazione in agricoltura, al fine di rifinanziare il fondo relativo alla produzione bieticolo-saccarifera;
l'articolo 18, comma 23, mantiene le agevolazioni per la piccola proprietà contadina; in particolare, si prevede che gli atti di trasferimento a titolo oneroso dei terreni e delle relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento mentre gli onorari dei notai per gli atti su indicati sono ridotti alla metà;
l'articolo 18, comma 24, stabilisce una nuova aliquota d'imposta (al 12 per cento) con riguardo ai trasferimenti di terreni agricoli a soggetti diversi dagli agricoltori, ristabilendo in tal modo la dovuta differenza tra le due ipotesi, che l'attuale disciplina tratta allo stesso modo con un'aliquota al 9 per cento;
l'allegato 3, in relazione al programma di *spending review* previsto dall'articolo 10, comma 33, dispone l'accantonamento delle dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili di ciascun Ministero, che per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ammontano a 1,9 milioni di euro per il 2015 e 4,2 milioni di euro a decorrere dal 2016;
l'allegato 4, previsto dall'articolo 10, comma 36, contiene un elenco delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa relative a trasferimenti correnti in favore di imprese, comprendente alcune riduzioni riguardanti il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
nell'allegato 5, previsto dall'articolo 10, comma 37, sono indicate le riduzioni delle disponibilità di competenza e di cassa delle spese statali per consumi intermedi, ripartite per singoli Ministeri. La riduzione a carico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ammonta a 2,7 milioni di euro per il 2014, 3 milioni di euro per il 2015 e 2,8 milioni di euro per il 2016;
l'elenco 2 contiene una serie di crediti di imposta per i quali l'articolo 17, comma 4, stabilisce determinate percentuali di fruizione; due di questi riguardano il credito di imposta per investimenti in agricoltura, mentre un terzo concerne il settore agricolo per le aree svantaggiate;
quanto alla Tabella C, la missione "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" prevede uno stanziamento totale di 135.367.000 euro per competenza e per cassa per il 2014, di 128.987.000 euro per il 2015 e 129.170.000 euro per il 2016. All'interno della missione, la massima parte delle risorse è assegnata al programma "Sostegno al settore agricolo", e in particolare in relazione all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per la quale lo stanziamento è di 120.298.000 euro per il 2014 e circa 114.000.000 euro per il 2015 e il 2016. Le altre voci riguardano la ricerca in agricoltura (9.144.000 euro per il 2014 e circa 8.600.000 euro per il 2015 e il 2016), il piano nazionale della pesca marittima (5.311.000 euro per il 2014 e circa 5.000.000 euro per il 2015 e il 2016) e contributi a enti e associazioni (circa 600.000 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016);
le variazioni di tali previsioni rispetto alla legislazione vigente sono indicate nell'Allegato n. 1 alla relazione che accompagna il disegno di legge;
quanto alla Tabella E, sono presenti stanziamenti concernenti il Fondo di solidarietà nazionale (120.000.000 euro per il 2014) e interventi in agricoltura (35.000.000 euro per il 2014 e 15.000.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016);
lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, oggetto della tabella 12, prevede una spesa complessiva in termini di competenza pari a 1.115.270.000 euro per il 2014, mentre per il 2015 e 2016 le previsioni rispettive sono circa di 1.121.000.000 e di 1.107.000.000 euro; la spesa complessiva per il 2014 è suddivisa in spese di parte corrente, pari a circa 927.900.000 euro e spese in conto capitale, pari a circa 169.800.000 euro, cui va aggiunta la previsione di circa 17.484.000 euro per rimborso di passività finanziarie,

formula un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni:

è necessario rafforzare gli stanziamenti atti a consentire, per il triennio 2014, 2015 e 2016, l'adozione di una strategia complessiva di rilancio del settore agricolo e di quello ittico, che sia in grado di valorizzarne le potenzialità produttive, strumentali alla crescita dell'intero sistema economico italiano; la difficile congiuntura economica interna e internazionale e l'ingente debito pubblico nazionale impongono un'accurata selezione nell'assegnazione delle risorse disponibili, evitando interventi micro-settoriali che rischiano di risultare dispersivi, rinvenendo così ulteriori fondi per il comparto;
si sottolinea l'opportunità di affrontare con immediatezza situazioni di emergenza, quale lo stato di difficoltà attraversato da numerose aziende agricole dalla forte esposizione bancaria, oltre che di promuovere processi di razionalizzazione organizzativa e di conseguente riduzione delle spese anche in materia di enti vigilati dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, al fine di concentrare le risorse finanziarie su interventi orientati nella direzione dell'internazionalizzazione delle imprese agricole, dell'innovazione delle stesse, del ricambio generazionale, dell'aggregazione dell'offerta agricola, del sostegno alla filiera agroalimentare, della crescita dimensionale e della patrimonializzazione delle aziende agricole, dell'agevolazione dell'accesso al credito, non dimenticando la tutela delle eccellenze agroalimentari italiane dalla contraffazione e da fenomeni di criminalità;
occorre procedere all'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, a tutela delle produzioni agricole e della salute dei consumatori;
occorre chiarire quale tassazione immobiliare sarà applicata per i terreni agricoli e i fabbricati rurali, quanto all'applicazione dell'IMU ovvero di altre imposte, al fine di eliminare distorsioni e carichi eccessivi sul comparto agricolo, che ne frenerebbero inevitabilmente lo sviluppo, anche per quanto concerne i terreni di proprietà di coltivatori diretti non più attivi;
al fine di favorire la conservazione dei suoli agricoli, occorre inoltre prevedere forme di agevolazione nella tassazione per i terreni agricoli e i fabbricati rurali di piccole dimensioni detenuti da soggetti diversi da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
occorre considerare altresì le peculiarità che caratterizzano l'esercizio dell'attività agricola nelle zone di montagna e svantaggiate, incrementando gli strumenti di sostegno, in un'ottica di contrasto al dissesto idrogeologico e onde favorire, anche in questo caso, la conservazione dei suoli;
è opportuno affrontare il tema della previdenza in agricoltura, onde favorire una presenza più competitiva delle imprese agricole nello scenario europeo e internazionale: il consistente "cuneo previdenziale" costituisce infatti un onere per gli imprenditori che grava in maniera consistente rispetto alla forza lavoro impiegata. Il raffronto con i partner europei evidenzia un notevole squilibrio nella distribuzione del carico contributivo e una penalizzazione dell'Italia, che deve essere sanata;
occorre ampliare il novero delle misure a sostegno dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, tema oggetto di disegni di legge all'ordine del giorno della Commissione: al di là delle condivisibili disposizioni di cui all'articolo 3 del disegno di legge di stabilità, occorre in particolare creare uno strumento per superare le difficoltà di accesso ai terreni agricoli, istituendo un collegamento tra terre demaniali inutilizzate e giovani imprenditori che desiderino avviare ovvero ampliare la loro attività. Potrebbe introdursi una Banca delle terre agricole per svolgere questa funzione;
nel valutare positivamente la disposizione dell'articolo 3, comma 10 del disegno di legge di stabilità, sull'accesso al fondo capitali di rischio gestito da ISMEA, si auspica che la priorità di assegnazione ai giovani imprenditori agricoli possa costituire un fattore di incentivazione all'effettivo e pieno utilizzo del fondo medesimo; inoltre, con riferimento alla riassegnazione dei terreni agricoli inutilizzati con precedenza per i giovani imprenditori agricoli di cui all'articolo 12, commi 11 e 12, occorre considerare che è premessa imprescindibile una piena attuazione della normativa vigente, che impone una mappatura e una precisa elencazione di tali zone. Sarebbe inoltre opportuno istituire un regime fiscale agevolato per le imprese di giovani agricoltori nei primi cinque anni dalla fase di avvio dell'attività. Inoltre, potrebbe essere egualmente valorizzata anche l'imprenditoria femminile, giovanile e non, nel comparto agricolo;

occorre potenziare le misure in favore delle persone indigenti di cui all'articolo 7, comma 11 del disegno di legge di stabilità. In particolare, è necessario valutare il coordinamento dell'attività del fondo per i programmi annuali di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, che opera presso l'AGEA, con le altre politiche di sostegno alle persone in difficoltà e comunque integrare le risorse del fondo medesimo, di entità nettamente inferiore rispetto agli altri fondi sempre gestiti dall'AGEA, allo scopo eventualmente utilizzando parte della dotazione finanziaria che verrà assegnata all'Italia nell'ambito del nuovo programma per gli indigenti 2014-2020 a carico del Fondo Sociale Europeo (FSE);
occorre intervenire potenziando la misura di agevolazione sul gasolio agricolo di cui all'articolo 9, comma 18 del disegno di legge di stabilità: essa produrrà immediati benefici per le imprese agricole florovivaistiche e delle produzioni sottoserra, oltre che per la piscicoltura, ma deve estendersi anche all'attività di pesca. L'agevolazione dovrebbe altresì essere limitata al gasolio in agricoltura impiegato per le produzioni a uso alimentare, escludendo espressamente quelle di biomasse. Inoltre, il limite di spesa di soli quattro milioni di euro per il 2014 dovrebbe essere innalzato poiché risulta nettamente inferiore rispetto agli stanziamenti per l'anno 2015 e a decorrere dall'anno 2016;
occorre estendere alle imprese del settore della pesca, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, il regime speciale forfettario per i produttori agricoli previsto dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
si rende opportuno individuare fondi per affrontare il problema del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, nel settore della pesca, a partire dalle annualità 2011-2012;
occorre verificare che i fondi riassegnati per sostenere la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, a valere sulle disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola, non danneggino tale ultimo settore, anch'esso meritevole di attenzione, tenendo altresì conto che l'acquisto di macchine agricole avanzate andrebbe incentivato con ulteriori misure;
occorre apprestare specifico sostegno ad ambiti strategici per gli equilibri del comparto agricolo. Si fa riferimento a filiere che versano in stato di difficoltà e che necessitano di politiche settoriali. Sarebbe opportuno stanziare fondi per l'attuazione di interventi oggetto di piani di settore, tra cui il piano cerealicolo nazionale, il piano del settore olivicolo oleario e il piano d'intervento per le carni bovine;
a fronte, poi, della ricorrenza sul territorio nazionale di patologie vegetali che arrecano gravi danni alle produzioni agricole, sarebbe opportuno istituire un fondo rotativo presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali volto a finanziare gli interventi di competenza del servizio fitosanitario centrale e dei servizi operativi regionali;
quanto alle concessioni per le imprese di acquacoltura, occorre considerare che sul territorio nazionale vi sono numerose aziende, di piccole dimensioni, che potrebbero incontrare difficoltà nel richiedere e ottenere nuove assegnazioni secondo le procedure comparative attualmente previste: una misura di proroga potrebbe consentire alle aziende concessionarie di adeguarsi al quadro normativo;
occorre prevedere ulteriori sovvenzioni per Expo Milano 2015, che costituirà una importante occasione, anche di visibilità, per il *made in Italy* agroalimentare: sono attualmente disposti finanziamenti per specifiche finalità, per infrastrutture e per settori da includere, ma non per la promozione dell'evento in tutte le restanti regioni italiane;
è opportuno infine ripristinare la disciplina - la cui abrogazione è stata disposta dai commi 513 e 514 dell'articolo 1 del disegno di legge di stabilità 2013 - che consente alle società agricole di optare per un sistema fiscale su base catastale in luogo di quello incentrato sul regime analitico del reddito d'impresa, atteso che tale modifica favorirebbe forme più evolute di aggregazione societaria nell'ambito del comparto primario, nella prospettiva di superare la frammentazione aziendale e i conseguenti svantaggi competitivi, soprattutto sul piano dei costi di produzione e dell'innovazione.

SCHEMA DI RAPPORTO PRESENTATO DAI SENATORI GAETTI, DONNO, CASALETTO

E FATTORI SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI PER L'ANNO FINANZIARIO 2014 (DISEGNO DI LEGGE N. 1121 - TABELLA 12) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1120

La Commissione,
esaminati lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2014, nonché le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità,
premesso che:
gli interventi contenuti nel disegno di legge di stabilità 2014 comportano nel complesso un aumento delle entrate nel 2014 per circa 1 miliardo di euro ed un aumento della spesa pubblica nel 2014 per 2,6 miliardi di euro, come risulta nell'allegato 3 del disegno di legge di stabilità (A.S.1120) che riepiloga gli effetti sui saldi di finanza pubblica delle misure adottate con il ddl di stabilità. A coprire i circa 11 miliardi di uscite nel 2014, concorreranno per 3,5 miliardi i tagli alla spesa pubblica, così ripartiti: 2,5 miliardi di tagli alla spesa statale e 1 miliardo in meno alle Regioni;
considerato che:
dall'esame dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui alla Tabella 12 del disegno di legge di bilancio (disegno di legge n. 1121), si evince una riduzione delle risorse destinate alle tre principali missioni ed in particolare alla missione "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" la quale subisce una variazione negativa pari a 278.483.304;
è da censurare la persistenza dello stanziamento di risorse, all'interno del programma 6.1, per il finanziamento di 5 milioni di euro per le iniziative e la partecipazione all'evento dell'EXPO 2015;
per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 3 del disegno di legge di stabilità, pur considerando certamente positiva l'intenzione manifestata di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria agricola giovanile, è necessario rilevare che:
a) la disposizione di cui al comma 10 sconta una formulazione alquanto generica per quanto concerne i destinatari degli interventi (ci si limita all?indicazione di aiutare "prioritariamente" le "imprese condotte da giovani") e non prevede comunque uno stanziamento ulteriore rispetto alle risorse già stanziate ed attualmente a disposizione dell'apposito Fondo capitale di rischio;
b) le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 appaiono anch'esse non chiare: la prima, di fatto, si limita ad ampliare il novero dei terreni pubblici che possono costituire oggetto di operazioni di riordino fondiario mentre appare alquanto generico il richiamo alla finalità di "favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura"; quanto alla seconda appare necessario chiarire i criteri per l'individuazione del canone agevolato (la cui soglia canone base non dovrebbe superare la quota PAC destinata al terreno in questione al momento della stipula del contratto) oltre che la stessa qualifica di imprenditore agricolo specificando se debba essere considerato tale un imprenditore agricolo professionale (IAP) o colui che ha un reddito che deriva dall'attività agricola che costituisce almeno il 25 per cento del reddito complessivo. Non si prevede inoltre alcuna norma che garantisca che nella scelta dei concessionari e affittuari siano privilegiati coloro che si impegnano ad attuare colture di qualità con metodi a basso impatto ambientale;
pur risultando comprensibile la necessità di operare il rifinanziamento del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti (di cui al comma 11 dell'articolo 7 del disegno di legge di stabilità) non appare invece ragionevole il mantenimento di detto fondo presso l'AGEA anzichè direttamente presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sia in considerazione delle numerose criticità rilevate in questi anni nell?organizzazione e nel funzionamento dell'Agenzia in oggetto sia tenuto conto che il Parlamento è tuttora impegnato nell'esame di disegni di legge finalizzati al riordino delle competenze e del ruolo dell'Agenzia stessa;
per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 9 del disegno di legge di stabilità, è necessario rilevare che:
a) l'entità del rifinanziamento (di cui al comma 7 dell'articolo citato) del programma "Interventi per

soccorsi", afferente la missione "Soccorso civile" dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, appare palesemente insufficiente per la dichiarata finalità di garantire il funzionamento della flotta aerea antincendio del Corpo forestale dello Stato;

b) la disposizione di cui al comma 18 necessita di una specificazione che, al fine di evitare sperequazioni tra i soggetti beneficiari, chiarisca la non cumulabilità dell'agevolazione ivi prevista con altre agevolazioni in materia di gasolio per uso agricolo già stabilite da norme di legge vigenti, in particolare quella di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, o in caso di produzione di biogas. Appare inoltre auspicabile porre in essere (tramite la destinazione di una quota non inferiore al 5 per cento dei fondi attualmente destinati all'agevolazione) una campagna informativa su nuovi modelli di lavorazione tipo *no till* al fine di stimolare il cambiamento dei metodi di lavorazione e l'ottimizzazione dei consumi;

c) se è condivisibile il rifinanziamento del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, al contrario non è assolutamente condivisibile la scelta di sottrarre le risorse necessarie a tale scopo al Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola, come invece disposto dal comma 19. Si rileva inoltre l'assenza di disposizioni volte ad evitare il finanziamento di progetti di riconversione degli ex zuccherifici in centrali a biogas;

considerato inoltre che:

nel complesso, i provvedimenti in esame di fatto si limitano a lambire le problematiche del settore primario, peraltro con interventi numericamente ridotti e poco incisivi. Fermo restando infatti l'ampio peso in materia della normativa europea (e, conseguentemente, i limiti entro i quali può muoversi il legislatore nazionale), in questi provvedimenti non si intravedono linee di indirizzo e non si evincono piani precisi e definiti per una agricoltura del futuro. Le disposizioni appaiono come limitati interventi settoriali privi di una visione complessiva dei problemi;

vi è, al contrario, la necessità, affinché l?agricoltura (nel rispetto dell?ambiente e della salute umana) abbia l?obiettivo non solo di fare da traino per l?economia del Paese ma anche di migliorare la qualità della vita, di operare con misure incisive quali:

a) la definizione di un piano agricolo nazionale e il congruo stanziamento delle relative risorse;

b) una vera e completa abolizione dell'IMU sui terreni agricoli,

c) l'individuazione, in considerazione della palese inefficacia della Politica Agricola Comune (PAC), di strade alternative per incrementare la produzione agricola italiana senza intaccarne la qualità, salvaguardando i prodotti locali di specie autoctone, riducendo al massimo il ricorso a tecniche che prevedano il ricorso a molecole di sintesi e preservando il paesaggio nonché l?integrità e la fertilità del suolo;

d) una riconsiderazione della politica della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) in direzione del sostegno dei piccoli produttori, valorizzando la filiera corta e la tutela del marchio *made in Italy*;

e) la disincentivazione di pratiche insostenibili in agricoltura quali l?allevamento intensivo nell?industria zootecnica e nell?acquacoltura, riducendo il consumo di carne e aumentando i controlli sul pescato;

f) il riordino degli enti che fanno capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

formula, per quanto di competenza, rapporto contrario.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1121

G/1121/1/9/Tab. 12
RUVOLO
La 9a Commissione permanente,

in sede di esame dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016,

considerato che, in via generale:

l'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) è stata soppressa dall'articolo 23-*quater*, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012;

in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono state attribuite le funzioni dell'ASSI, nonché le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione di ASSI, neppure giudiziale;

al fine di assicurare il controllo pubblico dei concorsi e delle manifestazioni ippiche, a seguito della soppressione dell'ASSI, il comma 9-*bis* del citato articolo 23-*quater* del decreto-legge n. 95 del 2012 ha previsto che Unirelab s.r.l. continui a svolgere le sue funzioni in materia di tossicologia forense veterinaria, tossicologia forense umana su fantini guidatori, genetica forense veterinaria e, in generale, di analisi *antidoping* sui cavalli;

a seguito del decreto interministeriale del 15 novembre 2012, emesso dal Ministro dell'economia e delle finanze (MEF) di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF), è stato trasferito al MIPAAF l'intero capitale sociale di «Unirelab S.r.l.», ai sensi dell'articolo 23-*quater*, comma 9-*bis*, del citato decreto-legge n. 95 del 2012;

con l'articolo 9 del disegno di legge di stabilità non sono previsti rifinanziamenti per il settore ippico in generale;

rilevato che:

l'articolo 12 del disegno di legge di bilancio prevede che per l'anno 2014 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le variazioni compensative di bilancio, necessarie per l'attuazione di quanto previsto dai commi 9 e 9-*bis* dell'articolo 23-*quater* del citato decreto-legge n. 95 del 2012;

rilevato inoltre che:

nella tabella 12, è istituito il capitolo 2298 per un unico stanziamento di euro 83.000.000 per far fronte alle spese relative alla gestione, vigilanza e controllo del settore ippico, con una riduzione di circa il 30 per cento, proporzionalmente anche per «Unirelab S.r.l.», che pure ha un ruolo centrale nell'ambito dei controlli del settore ippico,

impegna il Governo:

a stanziare le risorse necessarie a reintegrare il finanziamento della missione Agricoltura, agroalimentare e pesca, e a reperire le ulteriori risorse necessarie per aumentare lo stanziamento a favore del settore ippico.

12.Tab.12.2.9

PIGNEDOLI, BERTUZZI, RUTA, ALBANO, ELENA FERRARA, SAGGESE, SCALIA, VALENTINI

Alla tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali *missione* Fondi da ripartire *programma* 6.1 Fondi da assegnare, *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

? CP: ? 2.000.000;

CS: ? 2.000.000.

2015:

? CP: ? 2.000.000;

CS: ? 2.000.000.

2016:

? CP: ? 2.000.000;
CS: ? 2.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, *missione:* 1- Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9), *programma:* 1.2 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2), apportare le seguenti variazioni:

2014:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.
2015:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.
2016:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.

12.Tab.12.3.9

PIGNEDOLI, BERTUZZI, RUTA, ALBANO, ELENA FERRARA, SAGGESE, SCALIA, VALENTINI

Alla tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali *missione:* Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche *programma* 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
? CP: ? 1.000.000;
CS: ? 1.000.000.
2015:
? CP: ? 1.000.000;
CS: ? 1.000.000.
2016:
? CP: ? 1.000.000;
CS: ? 1.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, *missione:* 1- Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9), *programma:* 1.4 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.
2015:
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.
2016:
CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.

12.Tab.12.1.9

PIGNEDOLI, BERTUZZI, RUTA, ALBANO, ELENA FERRARA, SAGGESE, SCALIA, VALENTINI

Alla tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali missione Fondi da ripartire *programma* 6.1 Fondi da assegnare, *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
? CP: ? 2.000.000;

CS: ? 2.000.000.
2015:
? CP: ? 2.000.000;
CS: ? 2.000.000.
2016:
? CP: ? 2.000.000;
CS: ? 2.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, *programma* 1.5 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca dell'ippica e mezzi tecnici di produzione *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.
2015:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.
2016:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.

12.Tab.12.4.9

PIGNEDOLI, BERTUZZI, RUTA, ALBANO, ELENA FERRARA, SAGGESE, SCALIA, VALENTINI

Alla tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali *missione* Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche *programma* 5.1 Indirizzo politico, *apportare le seguenti variazioni*

2014:
? CP: ? 500.000;
CS: ? 500.000.
2015:
? CP: ? 500.000;
CS: ? 500.000.
2016:
? CP: ? 500.000;
CS: ? 500.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, *missione:* 2- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18), *programma:* 2.1 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità (18.7), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
CP: + 500.000;
CS: + 500.000.
2015:
CP: + 500.000;
CS: + 500.000.
2016:
CP: + 500.000;
CS: + 500.000.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1120

G/1120/1/9

PIGNEDOLI, BERTUZZI, RUTA, ALBANO, ELENA FERRARA, SAGGESE, SCALIA, VALENTINI

La 9a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1120, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014),

premesso che:

secondo dati ISTAT, l'agricoltura nel corso dei primi mesi del 2013 ha fatto segnare un aumento del valore aggiunto sia in termini congiunturali (+4,7 per cento) che tendenziali (+0,1 per cento), peraltro accompagnato nello stesso periodo da un aumento delle assunzioni dello 0,7 per cento, in netta controtendenza con l'andamento recessivo del PiI e degli occupati dell'industria e dei servizi;

in particolare, in controtendenza ad altri settori, l'*export* agroalimentare è cresciuto del 12,6 per cento e vi è il dato indicativo di una domanda crescente sui mercati internazionali del *made in Italy* agroalimentare, fornito dalla dimensione del «fatturato del falso», stimato in 60 miliardi annui, mentre il calo dei consumi interni per prodotti alimentari nel primo semestre del 2013 ha registrato un meno 6,9 per cento;

al fine di incentivare l'attività di esportazione del settore, è necessario intervenire in modo strutturale sulla capacità organizzativa delle imprese, incentivarne l'aggregazione, incentivare a livello fiscale l'internazionalizzazione e l'*export*, creare nuove competenze professionali;

l'aumento di esportazione nel settore ha una ricaduta immediata in termini di occupazione giovanile, soprattutto attraverso l'impiego di competenze alte nel campo del *marketing* e della commercializzazione di livello internazionale;

in tema di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, nel disegno di legge di stabilità si prevede un incremento di 50 milioni per l'anno 2014 del fondo a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese, legato a specifici programmi di inserimento nei mercati,

impegna il Governo:

a procedere al rafforzamento degli strumenti a supporto dell'aggregazione tra imprese della filiera agroalimentare, in particolare laddove mirate alla formazione di strutture associative con competenze specifiche per affrontare le sfide dei mercati esteri, anche al fine di ridurre la presenza di un elevato numero di imprese di piccola dimensione che impedisce di rispondere alla domanda in crescita dei mercati esteri sul prodotto italiano agroalimentare;

ad individuare, anche nell'ottica della razionalizzazione della spesa pubblica, un soggetto unico di supporto al mondo imprenditoriale italiano che si confronta con l'internazionalizzazione, che abbia infrastrutture leggere e dinamiche e che permetta di far convergere domanda e offerta sui mercati internazionali, evitando dispersioni e sovrapposizioni di funzioni che non aiutano il sistema imprenditoriale italiano a competere;

a procedere alla riorganizzazione, anche nell'ottica della razionalizzazione ed efficientamento nell'uso delle risorse pubbliche, degli strumenti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a sostegno del processo di internazionalizzazione;

a procedere, al fine di facilitare l'accesso al credito delle imprese, alla creazione di uno strumento finanziario compartecipato dai Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e degli affari esteri, nonché da capitali provati, quali ad esempio fondi del mondo cooperativo destinati all'innovazione e risorse del sistema bancario;

ad adoperarsi nelle opportune sedi a livello europeo, anche in vista del semestre italiano, al fine di rafforzare gli strumenti europei sia di sostegno all'*export* sia di protezione del sistema contro le contraffazioni, nonché a facilitare accordi con i paesi emergenti per sistemi di riconoscibilità del prodotto.

G/1120/2/9

RUVOLO

La 9a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1120, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014),

premesso che:

l'agricoltura italiana vive ormai in piena emergenza da troppi anni con bilanci sempre in rosso;

160.000 imprese agricole hanno chiuso la loro attività nell'ultimo decennio, diminuendo del 25 per cento da 634.000 del 2000 a 477.000 del 2010;

la cosiddetta agromafia domina i mercati raggiungendo negli ultimi anni un fatturato di 14 miliardi di euro sempre in crescendo, lucrando sul lavoro dei produttori, imponendo di fatto i prezzi e causando una lievitazione degli stessi con conseguenze negative sia per gli agricoltori sia per i consumatori;

gli alti costi di produzione riguardano gasolio, fertilizzanti, costi previdenziali che risultano i più alti in Europa, costo del denaro, costo della burocrazia;

l'EXPO 2015 è una grande opportunità per le produzioni agroalimentari,

impegna il Governo:

a favorire l'accesso al credito agricolo con l'attivazione di opportuni strumenti, anche attraverso un provvedimento straordinario;

a prevedere adeguata copertura delle agevolazioni fiscali per il carburante destinato al riscaldamento delle serre;

ad adeguare il costo della previdenza agricola alla media europea;

a implementare le risorse finanziarie per l'EXPO 2015;

a predisporre misure di lotta e contrasto alla criminalità organizzata in agricoltura.

G/1120/3/9

PIGNEDOLI, BERTUZZI, RUTA, ALBANO, ELENA FERRARA, SAGGESE, SCALIA, VALENTINI

La 9a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1120, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014),

premesso che:

nel corso degli ultimi anni, le risorse destinate dallo Stato alle politiche di sostegno delle imprese, della competitività e dell'innovazione del settore agricolo sono state fortemente ridotte, e risultano oggi sproporzionate rispetto alle risorse impiegate per mantenere le strutture amministrative e burocratiche dello stesso Ministero, nonché degli enti da esso vigilati;

la riduzione delle risorse non ha operato nel senso di una vera *spending review*, capace di eliminare le inefficienze del sistema e allo stesso tempo garantire maggiore efficienza e virtuosità delle risorse impiegate ai fini della crescita del comparto, oggi duramente colpito dalla crisi economica in atto;

rilevato che:

nonostante la proliferazione di enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il settore agroalimentare italiano sconta rilevanti *deficit* di competitività: si tratta di insufficiente integrazione, innovazione, produttività (in alcuni segmenti), internazionalizzazione (ad eccezione di alcuni settori) ed efficienza nella gestione dei costi;

attualmente, gli enti agricoli di interesse nazionale si occupano di quattro grandi aree di attività, ovvero raccolta e trattamento di informazioni per diverse pubbliche amministrazioni, ricerca (genetica, stime di impatto di patologie insorgenti, agrobioenergie, eccetera); gestione del controllo dei flussi delle risorse di origine Pac e servizi finanziari o di altra consimile natura (*venture capital*, assicurazioni, *trading* fondiario);

esistono tuttavia tra gli enti ampie aree di sovrapposizione e duplicazione di attività; ampie

criticità relative alla gestione e al patrimonio; assenza di misurazioni di utilità quanto al rapporto tra risorse investite e produzione di elementi di competitività per il settore agroalimentare; una disarmonia istituzionale tra l'assetto nazionale degli enti e competenza regionale in materia agricola;

considerato che:

affinché il settore agricolo possa contribuire per la sua parte alla crescita dell'economia italiana è necessario che, attraverso un vero e proprio piano di sviluppo complessivo del comparto, si recuperi il *gap* tra potenzialità della domanda e *deficit* competitivo del sistema imprenditoriale;

la razionalizzazione del sistema degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali potrebbe permettere, attraverso la ricomposizione della spesa, una efficiente allocazione delle risorse contribuendo alla crescita dell'intero comparto,

impegna il Governo:

a procedere alla elaborazione di una vera *spending review* applicata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e in particolare, in coerenza con quanto elaborato in sede parlamentare, procedere a elaborare le linee di indirizzo per una vera riforma degli enti vigilati dal medesimo Ministero, finalizzando l'efficientamento delle risorse a politiche di crescita e sviluppo del settore agroalimentare.

G/1120/4/9

RUVOLO

La 9a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1120, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014),

premesso che:

il disegno di legge di stabilità 2014 introduce il tributo sui servizi comunali articolato in due componenti: la prima, TARI, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti e la seconda, TASI, finalizzata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;

il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, di aree scoperte, nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;

come risulta dalla relazione tecnica governativa i terreni agricoli risultano esclusi dal presupposto impositivo della TASI;

diversamente dall'imposta municipale propria, nella disciplina della TASI, non vengono richiamate le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

l'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 504 del 1992, considera non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali;

la TASI, nella sua attuale formulazione, verrebbe a colpire le aree edificabili anche se oggetto di esercizio di attività agricola da parte di soggetti qualificati quali i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali,

impegna il Governo

a prevedere che il presupposto impositivo della TASI non comprenda le aree edificabili su cui persiste l'utilizzazione agricola da parte dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli a titolo principale.

G/1120/5/9

DI MAGGIO, FORMIGONI

La 9a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1120, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014),

premesso che:

il disegno di legge di stabilità 2014 introduce il tributo sui servizi comunali articolato in due componenti: la prima, TARI, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti e

la seconda, TASI, finalizzata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;

il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, di aree scoperte, nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;

come risulta dalla relazione tecnica governativa i terreni agricoli risultano esclusi dal presupposto impositivo della TASI;

diversamente dall'imposta municipale propria, nella disciplina della TASI, non vengono richiamate le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

l'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 504 del 1992, considera non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali;

la TASI, nella sua attuale formulazione, verrebbe a colpire le aree edificabili anche se oggetto di esercizio di attività agricola da parte di soggetti qualificati quali i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali,

impegna il Governo

a prevedere che il presupposto impositivo della TASI non comprenda le aree edificabili su cui persiste l'utilizzazione agricola da parte dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli a titolo principale.

G/1120/6/9

RUVOLO

La 9a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1120, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014),

premesso che:

il disegno di legge di stabilità 2014 sostanzialmente reintroduce l'assoggettabilità all'IMU dei terreni agricoli e dei fabbricati rurali;

secondo i dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze, il gettito IMU 2012 per i terreni agricoli, al netto delle manovre comunali, è stato di circa 550 milioni di euro;

dai versamenti ad aliquota base, è risultato un maggior gettito, rispetto a quello stimato (406 milioni di euro), di circa 145 milioni di euro;

il carico fiscale per il settore agricolo sta assumendo livelli insostenibili;

al fine di evitare un aggravio di imposizione e nella prospettiva di una revisione della fiscalità patrimoniale agricola, si ritiene necessario un intervento per abolire l'IMU sui fabbricati rurali strumentali e sui terreni agricoli,

impegna il Governo:

ad abolire l'IMU sui fabbricati rurali e sui terreni agricoli;

a rivedere la fiscalità patrimoniale agricola anche attraverso la riconsiderazione delle basi imponibili, dei soggetti passivi ed in materia di esenzioni.

G/1120/7/9

DI MAGGIO, FORMIGONI

La 9a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1120, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014),

premesso che:

secondo i dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze, il gettito IMU 2012 per i terreni agricoli, al netto delle manovre comunali, è stato di circa 550 milioni di euro;

dai versamenti ad aliquota base, è risultato un maggior gettito, rispetto a quello stimato (406 milioni di euro), di circa 145 milioni di euro;

l'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 prevede l'emanazione, peraltro mai avvenuta, di un decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri con il quale si deve provvedere alla modifica delle aliquote in modo da garantire che il gettito complessivo non superi gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze;

al fine di evitare un aggravio di imposizione rispetto al gettito preventivato anche dal 2014 in poi risulta necessario ridurre l'aliquota base per il settore agricolo dallo 0,76 per cento allo 0,4 per cento;

potrebbe risultare opportuno allargare la base imponibile anche rivedendo l'area di esenzione IMU,

impegna il Governo:

a ridurre l'aliquota base per il settore agricolo dallo 0,76 per cento allo 0,4 per cento;

a prevedere, eventualmente, un allargamento della base imponibile IMU.

G/1120/8/9

PIGNEDOLI, BERTUZZI, RUTA, ALBANO, ELENA FERRARA, SAGGESE, SCALIA, VALENTINI

La 9a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1120, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014),

premesso che:

il Consiglio dei ministri, con delibera del 31 gennaio 2013, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 4 febbraio 2013, n. 29, ha prorogato il termine di approvazione del bilancio 2012 per le società con sede nell'area colpita dagli eventi sismici del maggio 2012;

nelle premesse alla sopra citata delibera si evidenzia «la necessità, tenuto conto dello stato di emergenza, che i soggetti tenuti all'approvazione del bilancio, che alla data del 20 maggio 2012 avevano sede legale od operativa e svolgevano attività in uno dei comuni interessati dal sisma [...], in via eccezionale possano approvare il bilancio dell'esercizio in corso alla predetta data entro il termine di 270 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale», fissando pertanto il nuovo termine al 30 settembre 2013;

allo stato attuale, il termine previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, non risulta più rispondente alle esigenze del settore caseario, soprattutto delle imprese che hanno usufruito di rimborsi assicurativi a parziale copertura dei danni subiti;

la previsione era stata inserita in corso di conversione del citato decreto-legge n. 74 del 2012 stante l'esigenza delle imprese del settore caseario di poter imputare il credito connesso alla concessione dei contributi nei bilanci relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, da approvare entro il termine del 31 marzo 2013;

considerata la dilatazione dei tempi richiesti per le valutazioni dei danni da parte delle compagnie di assicurazione le aziende casearie danneggiate che hanno sede nelle zone colpite dal sisma del 2012, rischiano di perdere i contributi previsti dalla legge e necessitano urgentemente di un rinvio del termine perentorio previsto dalla legge per la valutazione dei requisiti per la concessione di contributi medesimi;

al fine di garantire la ripresa piena dell'economia delle aree colpite dal sisma, sembra necessario evitare di creare pregiudizio alle imprese che non hanno ancora potuto presentare domanda di contributo ed in particolare a quelle che, avendo una parte dei danni coperti da una propria polizza assicurativa, gravano meno sulla finanza pubblica,

impegna il Governo:

ad assumere ogni iniziativa necessaria a differire il termine previsto dalla normativa vigente con un nuovo congruo termine, tale da consentire alle imprese casearie colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di poter ottenere i contributi, già stanziati, per i danni subiti.

G/1120/9/9

CANDIANI, DIVINA

La 9a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1120, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014),

considerato che:

il settore lattiero-caseario assume una posizione di rilievo nell'ambito del comparto agroalimentare, ed il nostro Paese è il maggiore produttore di formaggi tipici D.O.P. Si tratta di prodotti di alta qualità, frutto di una nobile tradizione, di una sapienza tramandata di generazione in generazione e di una forte capacità innovativa. Il settore lattiero-caseario è la filiera produttiva che più rappresenta l'ossatura del *made in Italy* di qualità;

premesso che:

il comma 1, lettera *b)*, secondo periodo, dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, prevede la concessione di contributi a vantaggio delle imprese casearie danneggiate dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012;

la previsione si era resa necessaria stante l'esigenza delle imprese del settore caseario di poter imputare il credito, connesso alla concessione dei contributi, nei bilanci relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, da approvare entro il termine del 31 marzo 2013;

allo stato attuale il termine previsto dal decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, non risulta più rispondente alle esigenze del settore soprattutto per quelle imprese che hanno usufruito di rimborsi assicurativi a parziale copertura dei danni subiti;

le compagnie di assicurazione hanno richiesto una dilatazione dei tempi per le valutazioni dei danni subiti dalle imprese danneggiate e queste, purtroppo, non sono state in grado di presentare le domande per i danni non coperti da assicurazione entro il 31 marzo 2013, termine previsto dalla disposizione di cui al suddetto comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 74 del 2012;

al fine di non creare pregiudizio per le imprese che non hanno ancora potuto presentare domanda di contributo ed in particolare per quelle che avendo una parte di danni coperti da una polizza assicurativa sono proprio quelle che gravano meno sulla finanza pubblica,

impegna il Governo:

ad emanare i necessari provvedimenti al fine di prevedere uno slittamento del termine previsto dalla norma citata in premessa con uno che consenta alle imprese casearie, colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di ottenere i contributi per i danni subiti, coincidente con la scadenza della gestione commissariale.

G/1120/10/9

SAGGESE, RUTA, RUVOLO, ALBANO, BERTUZZI, ELENA FERRARA, PIGNEDOLI, SCALIA, VALENTINI

La 9a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1120, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014),

premesso che:

l'articolo 4-*quinquiesdecies* del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, dispone che la produzione della «mozzarella di bufala campana», registrata come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96 debba essere effettuata in stabilimenti separati da quelli in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari, a decorrere dal 1º gennaio 2013 (termine prorogato al 1° gennaio 2014 per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2013);

la disposizione, oltre a rendere eccessivamente gravosa l'attività delle numerosissime imprese che trattano questo tipo di prodotti, costituisce un *unicum* nel panorama della regolamentazione dei prodotti con marchio DOP. Essa, in particolare, rischia di rendere il mercato della mozzarella di bufala

DOP un mercato dalle chiare caratteristiche oligopoliste, composto dalle sole aziende in possesso delle capacità economiche per affrontare la costruzione dei nuovi stabilimenti riducendo drammaticamente la concorrenza. Infatti, l'entrata in vigore della disposizione comporterebbe la limitazione dell'accesso al mercato di quasi il 70 per cento delle aziende attualmente operanti;

il rilancio competitivo del settore agroalimentare e l'enorme stimolo che esso può avere sul complesso dell'economia italiana non può che passare attraverso lo snellimento di oneri burocratici ingiustificati e di limitazioni all'attività imprenditoriale non richiesti dalla normativa europea di riferimento,

impegna il Governo:

a garantire le urgenti ed opportune modifiche alla disposizione che impone ai singoli produttori l'obbligo del «doppio stabilimento» al fine di introdurre la mera separazione, all'interno dello stesso stabilimento, delle sole linee di produzione che utilizzano materie prime certificate e provenienti da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP, per la produzione della «mozzarella di bufala campana», da quelle degli altri prodotti realizzati dall'azienda con materie prime differenti.

1.4.2.10. 10^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.10.1. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 42 (pom.) del 22/10/2013

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MARTEDÌ 22 OTTOBRE 2013
42ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Vice Presidente
PELINO
indi del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(237) ***MATTESINI ed altri. - Disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e l'estensione delle disposizioni antiriciclaggio, nonché istituzione del borsino dell'oro usato e misure per la promozione del settore orafo nazionale***

(327) ***D'AMBROSIO LETTIERI. - Disciplina dell'attività di compravendita di oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi, nonché disposizioni concernenti la tracciabilità delle operazioni e l'emissione delle relative fatture***

(683) ***MATTESINI ed altri. - Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici***

(Esame congiunto e rinvio)

La senatrice ORRU' (*PD*), relatrice, illustra i disegni di legge n. 327 e 237, segnalando che il primo reca la disciplina dell'attività di compravendita di oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi, nonché disposizioni concernenti la tracciabilità delle operazioni e l'emissione delle relative fatture, mentre il secondo reca una serie di disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e l'estensione delle disposizioni antiriciclaggio, nonché l'istituzione del "borsino"

dell'oro usato. Il provvedimento, infine, contiene una serie di misure per la promozione del settore orafo nazionale. Tra le principali disposizioni la relatrice segnala: l'articolo 1, che concerne i requisiti per l'esercizio dell'attività di compravendita di oro, di altri metalli preziosi e di materiale gemmologico usato ed estensione delle disposizioni antiriciclaggio; l'articolo 2, che riguarda le disposizioni concernenti la tracciabilità degli oggetti d'oro, di altri metalli preziosi e del materiale gemmologico usato; l'articolo 3, che riguarda le disposizioni fiscali; l'articolo 4, relativo alla tutela del consumatore. L'articolo 7, infine, riguarda la promozione del settore orafo nazionale.

Nello specifico, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la promozione del settore orafo-argentiero e per la riqualificazione dell'attività di compravendita di oggetti d'oro e di materiale gemmologico con dotazioni pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Il Fondo è volto allo sviluppo e alla tutela dell'origine dei prodotti di oreficeria, di argenteria e di gioielleria interamente realizzati in Italia e alla qualificazione professionale dei soggetti operanti nel settore.

La senatrice PELINO (*PdL*), relatrice, illustra quindi il disegno di legge n. 683 che prevede una regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici definendone la denominazione, la tipologia, le caratteristiche.

Passando ad esaminare l'articolato, rileva che l'articolo 1 determina le categorie dei materiali utilizzati nella produzione dei gioielli, monili e oggettistica in genere.

L'articolo 2 specifica le caratteristiche del materiale gemmologico che può essere naturale, trattato, sintetico, artificiale, composito, agglomerato o impastato.

L'articolo 3 obbliga i produttori all'indicazione del trattamento cui sono stati sottoposti i materiali gemmologici.

L'articolo 4 prescrive l'obbligo di utilizzare una specifica denominazione (ad esempio: naturale, trattato, sintetico di coltura e artificiale).

L'articolo 5 dispone che i materiali gemmologici importati debbano essere conformi alle denominazione indicate dalla legge.

L'articolo 6 concerne la responsabilità degli operatori circa il rilascio delle dichiarazione concernenti le caratteristiche dei prodotti.

L'articolo 7 regolamenta i requisiti dei laboratori abilitati al rilascio delle certificazioni dei materiali gemmologici, mentre l'articolo 8 introduce sanzioni per chi rilascia certificazioni senza averne titolo.

L'articolo 9, infine, è dedicato al tema dell'informazione del consumatore.

Il senatore CASTALDI (*M5S*) interviene per annunciare la presentazione di un disegno di legge, a prima firma del senatore Bencini, sulla medesima materia, che auspica possa essere trattato congiuntamente a quelli in esame.

Il senatore CONSIGLIO (*LN-Aut*) preannuncia che sta per essere riproposto dal Gruppo parlamentare Lega Nord un disegno di legge, sulla medesima materia, che nella scorsa legislatura era stato approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura e che quindi auspica possa essere valutato congiuntamente a quelli all'ordine del giorno.

La presidente PELINO assicura che i richiamati disegni di legge saranno iscritti all'ordine del giorno per un esame compiuto non appena assegnati alla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE DI STABILITÀ E DI BILANCIO

Il senatore CASTALDI (*M5S*) rappresenta alla Presidenza l'opportunità di avere un tempo congruo a disposizione per l'esame dei due disegni di legge, richiamandosi all'articolo 126, comma 9, del Regolamento del Senato.

La PRESIDENTE ricorda che i tempi per l'esame dei provvedimenti nelle Commissioni consultive sono stabiliti in sede di Conferenza dei Capigruppo e quindi ogni proposta dovrà essere ricondotta nella sede propria.

Il senatore PETROCELLI (*M5S*) ringrazia la Presidenza per l'attenzione e annuncia che una specifica proposta potrà essere avanzata al termine dell'odierna seduta dell'Assemblea.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Programma di utilizzo, per l'anno 2013, dell'autorizzazione di spesa per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale (n. 34)

(Parere al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il senatore LANGELLA (*PdL*), relatore, illustra il provvedimento in titolo recante il programma di utilizzo, per l'anno 2013, dell'autorizzazione di spesa per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale.

Ricorda che l'articolo 3 della legge n. 140 del 1999 autorizza il Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, ad avvalersi di esperti o società specializzate per lo svolgimento di compiti di elaborazione, analisi e studio nei settori delle attività produttive, mediante appositi contratti.

Come emerge dalla relazione di accompagnamento, le attività di studio e ricerca che il Ministero intende conferire saranno in sintonia con le linee programmatiche del Ministero dello sviluppo economico per il 2013, con riguardo, quindi, al sostegno alla ricerca e all'innovazione industriale quale risorsa strategica per recuperare competitività, creare nuovo lavoro ad alta qualificazione e attivare un circuito virtuoso tra sistema universitario e imprese, anche attraverso l'utilizzo del Fondo crescita sostenibile.

Nella relazione stessa il Ministero segnala, tra le linee di intervento di tali attività di studio e ricerca: la valorizzazione e il riciclo di rifiuti e materie prime seconde, con particolare riferimento alle dinamiche legate alle esportazioni di rottami metallici e veicoli; lo sviluppo di tecnologie per i trasporti (mobilità sostenibile); il supporto e l'assistenza tecnica al settore chimico.

L'insieme di tali attività comporterà un impegno pari a circa 240.000 euro.

Il provvedimento contiene, infine, la rendicontazione relativa all'utilizzo dei fondi di competenza nell'anno 2012.

Non essendovi particolari rilievi propone di esprimere un parere favorevole, con la raccomandazione al Governo di presentare alle Commissioni parlamentari competenti, a partire dal prossimo schema di decreto, non solo la rendicontazione delle singole attività svolte con i relativi costi, ma anche una relazione dettagliata che dia conto dei risultati delle singole attività di ricerca.

Il senatore PETROCELLI (*M5S*) segnala la necessità di una rendicontazione più dettagliata delle spese relative all'anno 2012.

Il senatore ASTORRE (*PD*) esprime perplessità sull'utilità di un'autorizzazione di spesa a valere sul 2013 che interviene ormai ad anno pressoché finito.

Il relatore LANGELLA (*PdL*) prende atto delle osservazioni espresse dai colleghi, che peraltro erano già presenti nella propria relazione e formula uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto, che, verificata la presenza del prescritto numero legale, posto ai voti, è approvato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1107) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Esame e rinvio)

Il presidente MUCCHETTI (*PD*) illustra il provvedimento in titolo: auspicando l'espressione di un parere favorevole, segnala l'opportunità di considerare, nel caso in cui ci sia la possibilità di modificare il testo, anche l'inserimento di una norma specifica che possa modificare la regolamentazione dell'offerta pubblica di acquisto di azioni (OPA) nel caso di società quotate a capitale diffuso, laddove ne venga assunto il controllo di fatto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente MUCCHETTI comunica che la seduta già prevista per le ore 14,30 di domani, è posticipata alle ore 15,30, e che l'ordine del giorno della seduta potrà essere integrato con l'esame in sede consultiva dei disegni di legge di stabilità e di bilancio.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 34

La 10ª Commissione permanente,

esaminato l'atto del Governo recante: «Programma di utilizzo, per l'anno 2013, dell'autorizza-zione di spesa per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale»,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

si invita il Governo a presentare alle Commissioni parlamentari competenti, a partire dal prossimo schema di decreto, non solo la rendicontazione delle singole attività svolte con i relativi costi, ma anche una relazione dettagliata che dia conto delle singole attività di ricerca;

si chiede al Governo, di presentare il prossimo schema di decreto, riferito ai programmi per l'anno 2014, entro il primo trimestre dell'anno;

si segnala infine la necessità di acquisire una rendicontazione dettagliata delle spese sostenute per i programmi relativi all'anno 2012.

1.4.2.10.2. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 43 (pom.) del 23/10/2013

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2013
43ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Simona Vicari.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(1107) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) richiama l'attenzione sull'ipotesi di inserire, nella proposta di parere da rendere alle Commissioni di merito, una osservazione volta a sottolineare la necessità di individuare le forme appropriate che consentano la detraibilità delle spese sostenute per il pagamento dell'IMU gravante sugli immobili strumentali alle attività d'impresa.

Il sottosegretario Simona VICARI ricorda che a tale riguardo è stata prevista dal Governo, nel disegno

di legge di stabilità per il 2014, un'ulteriore detrazione del 20 per cento per le imprese, proprio per venire incontro a tale tipo di esigenza.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*) formula quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione, allegata al resoconto, che, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, risulta approvata.

(1121) ***Bilancio di previsione dello Stato per l?anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016***

- **(Tab. 3)** Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016
- **(Tab. 13)** Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(1120) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)***

(Rapporti alla 5ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente MUCCHETTI dichiara aperto l?esame dei documenti di bilancio, per le parti di competenza della Commissione. Ricorda che l?esame congiunto, in sede consultiva, dei disegni di legge finanziari si concluderà con la votazione di due rapporti: uno riguardante lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e le connesse parti del disegno di legge di stabilità; l'altro, lo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, limitatamente alle parti di competenza della Commissione industria, commercio, turismo. A tale proposito, ricorda altresì che i predetti rapporti (nonché eventuali rapporti di minoranza), dovranno essere trasmessi alla Commissione bilancio entro la giornata di martedì 29 ottobre, così come stabilito dalla Conferenza dei capigruppo. Propone quindi di fissare per le ore 18 di lunedì 28 ottobre prossimo il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti, onde procedere, nella prima seduta utile, alla votazione dei medesimi nonché dei rapporti. Ricorda infine che sono proponibili in questa sede emendamenti (di carattere compensativo) alle tabelle di competenza in esame (n. 3 e n. 13, limitatamente alle parti di competenza), mentre emendamenti al disegno di legge di stabilità devono essere presentati presso la Commissione bilancio.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Il senatore ASTORRE (*PD*), relatore, illustra il disegno di legge di stabilità, ricordando che la Commissione è chiamata ad esaminare le parti di competenza. Il disegno di legge reca all'articolo 3 un incremento del Fondo per lo sviluppo e la coesione: ai quasi 30 miliardi di euro dei fondi strutturali europei destinati all'Italia nel periodo 2014-2020, si aggiungono 24 miliardi di euro come quota di compartecipazione nazionale. La ripartizione di detti fondi è in ragione dell'80 percento per le aree del

Mezzogiorno e del 20 percento per le aree del Centro-Nord. Al comma 6 si autorizzano spese per la concessione di agevolazioni a sostegno degli investimenti privati tesi al rafforzamento della struttura produttiva italiana, quali i contratti di sviluppo nel settore industriale o quelli in ambito turistico. Al comma 8 viene incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2014 il fondo a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese, legato a specifici programmi di inserimento nei mercati. Al comma 9 vengono quindi riassegnati al Ministero dello sviluppo economico i fondi legati alle imprese operanti nel settore aeronautico, fondi che non sono stati utilizzati da tali imprese e che sono riassegnati per la medesima destinazione.

Per l'avvio di un Programma aeronavale di emergenza, è previsto al comma 13 un piano di contributi ventennali mirati a consolidare l'industria nazionale navalmeccanica e la cantieristica ad alta tecnologia. Al comma 14 sono stanziati fondi per il completamento del programma TETRA, che assicura le radiocomunicazioni digitali tra le Forze di polizia: argomento questo di cui la Commissione si è occupata recentemente con riferimento ad alcune aziende del gruppo Finmeccanica.

Infine il comma 15 estende alle grandi imprese la possibilità di finanziamento in via indiretta da parte della Cassa depositi e prestiti (CDP) prevista, dalla legge n. 33 del 2009, a favore delle sole piccole e medie imprese (PMI). Ricorda che si tratta della possibilità per CDP di utilizzare la provvista del risparmio postale per operazioni di finanziamento a favore delle PMI operate da istituti di credito.

Passando quindi all'articolo 6, che concerne misure fiscali per il lavoro e le imprese, il relatore segnala in particolare il comma 2, che reca una riduzione dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per circa 3,3 miliardi di euro in tre anni. Segnala poi il comma 7, che proroga di un bienno la detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia, attraverso una rimodulazione decrescente delle detrazioni che dal 65 per cento scendono al 50, nel caso delle spese sostenute nel corso del 2015.

Alle imprese che non utilizzano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, è riconosciuta, con i commi da 8 a 15, la facoltà di rivalutazione dei beni d'impresa, sia strumentali sia non strumentali. Al comma 19 sono previste misure che consentiranno alle banche di ripartire la deducibilità delle perdite sui crediti per cinque anni invece che sugli attuali diciotto. In questo modo sarà possibile per gli intermediari dedurre dal reddito imponibile più velocemente le svalutazioni.

Proseguendo nell'esame delle parti di competenza della Commissione, segnala ancora i commi 25 e 26 dell'articolo 10, che contengono disposizioni per il riordino della società Promuovi Italia: il fine è quello di contenere le spese di funzionamento producendo al contempo un miglioramento della qualità dei servizi e dell'efficienza complessiva. Con lo spostamento del Dipartimento del turismo dalla Presidenza del Consiglio al Ministero dei beni e delle attività culturali si è previsto anche il trasferimento delle attività serventi, pur nella possibilità di svolgere attività in favore di altre amministrazioni pubbliche mediante specifiche convenzioni con ENIT - Agenzia nazionale del turismo.

Il comma 36 riduce poi le autorizzazioni di spesa relative ai trasferimenti correnti in favore di imprese pubbliche e private per circa 60 milioni di euro per il 2014, 58 per il 2015 e poco meno di 59 per il 2016. La riduzione media è valutabile intorno al 10 percento degli stanziamenti complessivi delle autorizzazioni interessate.

Gli articoli da 19 a 22 riguardano infine l'introduzione del nuovo tributo sui servizi comunali denominato TRISE, che comprende sia la gestione dello smaltimento dei rifiuti sia l'erogazione dei servizi indivisibili da parte dei Comuni. La quota relativa ai rifiuti sarà calcolata in relazione al possesso o alla detenzione di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Il relatore ricorda altresì che nella nota integrativa alla Tabella di riferimento del Ministero dello sviluppo economico sono evidenziate le ricadute positive della Strategia energetica nazionale e dell'Agenda digitale, nonché del piano nazionale della banda ultralarga, che consentirà di spendere immediatamente i fondi FESR. Si tratta di fondi su cui ha un buon effetto anche la disciplina del cofinanziamento nazionale di programmi dell'Unione europea, di cui all'articolo 8 del disegno di legge

di stabilità, che opera a valere sul Fondo di rotazione per le politiche comunitarie per il nuovo periodo di programmazione 2014-2020.

La senatrice PELINO (*PdL*), relatrice, si sofferma brevemente sul disegno di legge n. 1121, relativamente alle parti di competenza della Commissione, e sottolinea che le osservazioni che saranno formulate nel corso del dibattito potranno essere utilmente inserite nel rapporto, ma ancor meglio potranno sostanziare appositi emendamenti da presentare alla Commissione bilancio.

Si apre la discussione.

Il senatore CASTALDI (*M5S*) rinnova preliminarmente la richiesta alla Presidenza di disporre dei dieci giorni previsti dal Regolamento per l'esame dei documenti di bilancio, di cui all'articolo 126, comma 9.

Il presidente MUCCHETTI ricorda che ogni osservazione riguardo alla programmazione dei lavori decisa dalla Conferenza dei capigruppo deve essere posta necessariamente in tale sede.

Il senatore BOCCA (*PdL*) interviene sulla defiscalizzazione dell'IRAP per le imprese ricordando che alcuni settori, come quello del turismo, vedono una cospicua presenza di contratti stagionali e che pertanto non possono essere considerati contratti "precari". Di qui la necessità di considerare anche tali contratti al pari di quelli a tempo indeterminato. Per quanto riguarda la deducibilità delle perdite sui crediti delle banche, non condivide la scelta di concedere ulteriori agevolazioni al sistema bancario, che già ha abbondantemente beneficiato dal mancato trasferimento alle imprese dei vantaggi connessi al basso costo del denaro.

La senatrice FABBRI (*PD*) concorda sull'osservazione riguardante la deducibilità dell'IRAP e propone, con riguardo alla disposizione concernente le banche, di vincolare gli effetti del beneficio ad una sua ridistribuzione a favore del sistema economico.

La senatrice D'ONGHIA (*SCpI*) interviene sulla disposizione riguardante il sistema bancario paventando il rischio che essa possa nascondere un interesse a far fallire le imprese in difficoltà. Si dichiara quindi d'accordo a porre l'accento sui contratti stagionali e propone lo stanziamento di un apposito fondo per una diversa progettualità volta a favorire l'internazionalizzazione delle imprese.

Il senatore GIROTTO (*M5S*), dopo essersi espresso a favore di un intervento a favore del sistema bancario nel senso auspicato dai colleghi, si riferisce alla disposizione contenuta nell'articolo 6 con espresso riguardo all'ecobonus, proponendo una sua estensione temporale fino al 2020 ed una sua fruibilità anche da parte delle persone giuridiche. Annuncia al riguardo specifici emendamenti che intende presentare presso la Commissione bilancio.

Il senatore PETROCELLI (*M5S*) esprime perplessità riguardo all'estensione alle grandi imprese dell'intervento della Cassa depositi e prestiti; esprime perplessità anche riguardo alla riduzione dei contributi Inail, mentre ritiene che deve essere contrastato il potere eccessivo delle banche, anche eliminando ogni ulteriore agevolazione. Si sofferma quindi sulla introduzione della nuova tassa sui rifiuti e sui servizi indivisibili, come la Trise, che ancora una volta, in modo antiquato, fa riferimento alle rendite catastali degli immobili.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*) interviene a proposito del sistema bancario per proporre di condizionare gli effetti positivi della disposizione recata dal disegno di legge in titolo alla ricapitalizzazione delle banche stesse. Ritiene altresì che l'estensione dell'intervento della Cassa depositi e prestiti alle grandi imprese, sottoposto pur sempre a valutazione caso per caso, serva a risolvere alcune situazioni di crisi cui è legato l'interesse nazionale.

Il sottosegretario Simona VICARI conferma lo spirito della norma riguardante il sistema bancario, che è quello di liberare risorse per l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese e delle famiglie. Per quanto concerne il turismo, accoglie l'indicazione volta a considerare la rilevanza anche dei contratti a tempo determinato, mentre per quanto concerne l'internazionalizzazione richiama l'attenzione anche sulla lotta alla contraffazione, se si vuole adeguatamente sostenere e tutelare la produzione artigianale e di qualità italiana.

Non essendoci altre richieste di intervento, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1107

La Commissione industria, commercio, turismo, esaminato il provvedimento in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione:

si richiama l'attenzione delle Commissioni di merito sulla necessità di individuare delle forme che consentano la detraibilità delle spese sostenute per il pagamento dell'IMU gravante sugli immobili strumentali all'attività d'impresa.

1.4.2.10.3. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 44 (ant.) del 29/10/2013

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MARTEDÌ 29 OTTOBRE 2013
44ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Simona Vicari.

La seduta inizia alle ore 12,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1121) **Bilancio di previsione dello Stato per l?anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016**

- **(Tab. 3)** Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016
- **(Tab. 13)** Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza)

(1120) **Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)**

(Rapporti alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Rapporto favorevole con osservazioni sulla Tabella 3 e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità.

Rapporto favorevole con osservazione sulla Tabella 13, limitatamente alle parti di competenza, e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 23 ottobre scorso.

Si procede all'esame degli emendamenti riferiti alla Tabella 3 del disegno di legge n. 1121 (legge di bilancio) e degli ordini del giorno riferiti alle corrispondenti disposizioni del disegno di legge n. 1120 (legge di stabilità), pubblicati in allegato, che sono dati per illustrati.

La senatrice PELINO (PdL), relatrice, invita i presentatori al ritiro dei rispettivi emendamenti, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario Simona VICARI esprime parere conforme a quello del relatore, richiamandosi peraltro alle limitate risorse presenti in bilancio che rendono difficili ulteriori tagli alla spesa.

La senatrice FABBRI (PD) ritira gli emendamenti 3.Tab.3.1.10, 3.Tab.3.4.10 e 3.Tab.3.6.10.

Il senatore PETROCELLI (M5S) insiste per la votazione degli emendamenti di cui è firmatario, rilevando che sono riferiti a risorse già stanziate, ma che sarebbero diversamente utilizzate.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 3.Tab.3.2.10, 3.Tab.3.3.10 e 3.Tab.3.5.10.

La senatrice PELINO (PdL), relatrice, si rimette, sugli ordini del giorno, al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Simona VICARI invita i presentatori al ritiro degli ordini del giorno G/1120/1/10, G/1120/2/10 e G/1120/6/10, mentre esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/1120/3/10, motivandone sinteticamente le ragioni. Dichiara altresì di accogliere gli ordini del giorno G/1120/5/10, G/1120/7/10 e G/1120/8/10.

Il senatore LANGELLA (PdL) chiede di poter aggiungere le firme di tutti i componenti del suo Gruppo parlamentare in Commissione agli ordini del giorno accolti dal Governo.

La senatrice FABBRI (PD) acconsente alle aggiunte di firma richieste.

Il presidente MUCCHETTI rileva l'assenza del senatore Di Biagio, che determina la decadenza degli ordini del giorno di cui è firmatario.

Il senatore PETROCELLI (M5S) chiede di fare propri, aggiungendo la propria firma, gli ordini del giorno presentati dal senatore Di Biagio.

Dopo un intervento del senatore SANTANGELO (M5S), che richiama le disposizioni regolamentari relative agli ordini del giorno fatti propri da altri senatori, il presidente MUCCHETTI rileva che comunque il senatore Di Biagio, per le vie brevi, acconsente all'aggiunta di firma da parte del senatore Petrocelli.

Il senatore CONSIGLIO (LN-Aut) preannuncia il proprio voto contrario sugli ordini del giorno G/1120/1/10, G/1120/2/10 e G/1120/3/10.

Il sottosegretario Simona VICARI ribadisce l'invito al ritiro sugli ordini del giorno G/1120/1/10, G/1120/2/10 e G/1120/3/10, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il senatore PETROCELLI (M5S) insiste per la votazione degli ordini del giorno di cui è cofirmatario.

Verificata quindi la presenza del prescritto numero di senatori, posti separatamente ai voti, risultano respinti gli ordini del giorno G/1120/1/10, G/1120/2/10 e G/1120/3/10.

Il senatore ASTORRE (PD), relatore, illustra quindi una proposta di rapporto favorevole con osservazioni sulla Tabella 3 del disegno di legge di bilancio e sulle corrispondenti disposizioni del disegno di legge di stabilità, pubblicato in allegato.

Il senatore GIROTTO (M5S), a nome del proprio Gruppo parlamentare, illustra una proposta alternativa di rapporto, pubblicata in allegato. Sottolinea in particolare il contributo che può essere fornito da interventi mirati allo sviluppo industriale rispetto alla ripresa economica nazionale, segnatamente per quanto concerne le piccole e medie imprese.

La Commissione approva quindi il rapporto favorevole con osservazioni, presentato dal relatore Astorre, sulla Tabella 3 del disegno di legge di bilancio e sulle correlate disposizioni del disegno di legge di stabilità, risultando così preclusa la votazione della proposta alternativa di rapporto illustrata dal senatore Girotto.

Il senatore GIROTTO (M5S) annuncia che la sua proposta alternativa formerà oggetto di un rapporto di minoranza.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE informa che non sono pervenuti emendamenti riferiti alla Tabella 13 del disegno di legge n. 1121 (legge di bilancio), mentre risulta presentato l'ordine del giorno G/1120/4/10, riferito alle corrispondenti disposizioni del disegno di legge n. 1120 (legge di stabilità), pubblicato in allegato.

La senatrice PELINO (PdL), relatrice, si rimette al rappresentante del Governo sull'ordine del giorno.

Il sottosegretario Simona VICARI dichiara di accogliere l'ordine del giorno G/1120/4/10.

Il senatore LANGELLA (PdL) chiede di poter aggiungere le firme di tutti i componenti del suo Gruppo parlamentare in Commissione all'ordine del giorno accolto dal Governo.

La senatrice FABBRI (PD) acconsente alle aggiunte di firma richieste.

Il senatore ASTORRE (PD), relatore, illustra quindi una proposta di rapporto favorevole con una osservazione, pubblicata in allegato, sulle parti di competenza della Tabella 13 del disegno di legge di

bilancio e sulle corrispondenti disposizioni del disegno di legge di stabilità.

La Commissione approva quindi il rapporto favorevole con una osservazione, proposto dal Relatore, sulle parti di competenza della Tabella 13 del disegno di legge di bilancio e sulle correlate disposizioni del disegno di legge di stabilità.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che, avendo la Commissione terminato l'esame dei documenti di bilancio, l'ordine del giorno della seduta pomeridiana è integrato con l'audizione dell'amministratore delegato della società Terna S.p.A., che avrà luogo nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui prezzi dell'energia elettrica e del gas come fattore strategico per la crescita del sistema produttivo del Paese.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,30.

RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER L'ANNO FINANZIARIO 2014 E PER IL TRIENNIO 2014-2016 (1121 - TABELLA 3) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1120

La 10a Commissione, esaminato lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, nonché le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità,

formula un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito, per quanto riguarda la deducibilità delle perdite sui crediti delle banche, di condizionare l'utilizzo da parte delle stesse banche delle risorse rinvenienti ad un loro reimpiego a favore del sistema imprenditoriale, laddove venga assicurata la continuità dell'impresa;

valuti, altresì, la Commissione di merito lo stanziamento di apposite risorse per alimentare un fondo per l'internazionalizzazione delle imprese che operi in base ad una diversa progettualità rispetto al

passato, tutelando la produzione artigianale di qualità ed il made in Italy;

parimenti valuti la Commissione di merito, in considerazione dell'elevato interesse a conservare un posizionamento competitivo dell'industria aerospaziale italiana nel quadro internazionale, che è garanzia di ritorni significativi sul PIL, l'assegnazione di più congrue risorse finanziarie ai settori della ricerca e sviluppo dell'aerospazio, nell'ambito della legge n. 808 del 1985.

RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER L'ANNO FINANZIARIO 2014 E PER IL TRIENNIO 2014-2016 (TABELLA 13, limitatamente alle parti di competenza) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1120

La Commissione, esaminato lo Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (Tabella 13, limitatamente alle parti di competenza), nonché le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità,

formula un rapporto favorevole con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito, in sede di esame degli emendamenti, una rimodulazione della defiscalizzazione dell'IRAP prevista per le imprese che assumono personale a tempo indeterminato, nel senso di includere anche i contratti stagionali del turismo, che vedono per loro natura una cospicua presenza di contratti stagionali che non sarebbero ammessi al godimento del beneficio di legge, pur non avendo quei contratti la caratteristica della precarietà o della temporaneità.

SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAI SENATORI GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI E SANTANGELO SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER L'ANNO FINANZIARIO 2014 E PER IL TRIENNIO 2014-2016 (DISEGNO DI LEGGE N. 1121 - TABELLA 3) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1120

La 10ª Commissione permanente,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge A.S. 1121, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016» (Tabella n. 3) e le parti corrispondenti del disegno di legge A.S. 1120, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)»;

premesso che:

la situazione economica e finanziaria del nostro Paese è allarmante e le iniziative finora assunte dal Governo hanno rappresentato una risposta debole e del tutto inadeguata alle aspettative dell'intero tessuto sociale e produttivo del Paese;

rispetto al 2007, il PIL è sceso di 7 punti percentuali. L?industria è il settore ove il calo della produzione, sia nella componente manifatturiera sia in quella delle costruzioni, è stato più forte.

All?inizio del 2013 la produzione industriale risultava inferiore di circa un quarto al livello pre-crisi. Nel dettaglio, la produzione industriale è ad un livello inferiore del 24,2 per cento rispetto al picco pre-crisi del terzo trimestre del 2007. In alcuni settori la diminuzione supera il 40 per cento. Le recenti stime del Centro Studi Confindustria indicano che, a settembre 2013, la produzione industriale è aumentata dello 0,4 per cento. Anche a volerli considerare timidi segnali di ripresa, se non accompagnati da misure di carattere strutturale rischiano di vanificare i sacrifici compiuti da imprese e lavoratori in questi anni;

secondo i dati forniti da Rete Imprese Italia, il 24 ottobre 2013, in sede di audizione presso le Commissioni congiunte del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, dal primo trimestre 2008 al secondo 2013, il PIL espresso in termini reali è diminuito di 8,9 punti percentuali. Particolarmente rilevanti appaiono le contrazioni degli investimenti fissi lordi (-26,2%) e dei consumi delle famiglie (-7,4%);

i provvedimenti in esame risultano del tutto insufficienti per affrontare la difficile situazione del Paese, ridestare le energie e intercettare e sviluppare i pur debolissimi segnali di ripresa. La legge di stabilità è costruita attraverso tanti piccoli interventi microsettoriali e non prevede un effettivo rilancio economico, un coraggioso e drastico abbattimento del cuneo fiscale, un forte sostegno dei consumi;

la manovra presentata come quella che doveva ridurre le entrate al contrario le aumenta (aumentano infatti le entrate nel 2014 per circa 1 miliardo di euro), così come la manovra che nelle intenzioni doveva ridurre le spese, al contrario le aumenta (aumenta infatti la spesa pubblica nel 2014 per 2,6 miliardi di euro). Il dato è riportato chiaramente nell'allegato 3 del disegno di legge di stabilità (A.S.1120), in cui si riepilogano gli effetti sui saldi di finanza pubblica delle misure adottate con il medesimo provvedimento. Anche in presenza di un timido taglio del cuneo fiscale, il peso della pressione fiscale resta difficile da abbattere, così come risulta difficile abbattere le spese: si incide sulle spese solo a partire dal 2015 rispettivamente di 4,7 e 6,7 miliardi di euro;

sono necessarie misure adeguate e maggiormente incisive per dare slancio ai consumi delle famiglie e per invertire la caduta degli investimenti, pubblici e privati. Sono prioritarie misure in grado di accrescere il reddito disponibile delle famiglie e sostenerne il potere di acquisto. Una riduzione della pressione fiscale, soprattutto sulle fasce di reddito più basse, appare non più rinviabile, così come altrettanto urgente è l?abbattimento della pressione fiscale che grava sulle imprese. Il total tax rate a carico delle imprese, calcolato dalla World Bank, è pari quest?anno al 68,3 per cento, il valore più alto tra i Paesi dell?area euro e i principali Paesi avanzati;

tale ultimo dato è estremamente rilevante al fine di comprendere come sia potuto accadere che a fine 2012 il numero totale di imprese registrate negli archivi delle Camere di Commercio (oltre 6 Milioni e 93mila) siano tornate al di sotto del livello 2009, anno della crisi globale. Ben più critica la situazione tra le piccole imprese, e in particolare quelle artigiane, il cui numero (1 milione 438mila) è tornato al di sotto dei livelli del 2003;

la chiusura di molte realtà produttive si è riflessa nel forte deterioramento delle condizioni del mercato del lavoro. Alla fine di agosto 2013, il numero degli occupati, pari a 22 milioni e 498mila unità, si è posizionato al livello più basso dal luglio 2005. Nel contempo, nel corso dell?anno, il numero dei disoccupati ha superato la soglia dei tre milioni e la mancanza di occupazione riguarda oggi oltre il 12% della forza lavoro. Un dato terribile, se si pensa che a inizio 2008 il tasso di disoccupazione era pari al 6,5% della forza lavoro e che lo scorso agosto il tasso di disoccupazione giovanile (tra 15 e 24 anni) ha superato per la prima volta i 40 punti percentuali (cinque anni fa era pari al 18 per cento). A febbraio 2013, il tasso di disoccupazione giovanile UE era al 23.5 per cento;

nell?attuale fase congiunturale, la capacità delle banche nazionali di servire le imprese risulta fondamentale per favorire una ripresa economica; eppure a maggio 2013, il 14 per cento delle imprese manifatturiere italiane che ha partecipato alla specifica indagine Istat ha dichiarato di non aver ottenuto il credito richiesto, evidenziando così il permanere di tensioni dal lato dell?offerta di credito in linea con quelle di fine 2012. Secondo i dati forniti da Confindustria in sede di audizione sul disegno di legge di stabilità per il 2014, il credito erogato alle imprese nell?agosto 2013 è risultato dell?otto per

cento più basso che nel settembre 2011. Questi dati e queste dinamiche richiedono, quindi, decisi interventi per rafforzare la capacità di credito all?economia, soprattutto in favore delle PMI;
un contributo significativamente negativo all'andamento del sistema Paese è dato, poi, dall'accentuazione degli squilibri territoriali e dai cronici problemi del Mezzogiorno che dopo anni di dichiarate politiche volte alla riduzione del gap con le altre aree territoriali del Paese, continua regredire. Secondo i dati forniti nel "Rapporto Svimez 2013 sull?economia del Mezzogiorno", presentato il 17 ottobre 2013, nel 2012 il Pil è calato nel Mezzogiorno del 3,2%, oltre un punto percentuale in più del Centro-Nord, pure negativo (-2,1%). Per il quinto anno consecutivo, dal 2007, il tasso di crescita del PIL meridionale risulta negativo. Dal 2007 al 2012, il Pil del Mezzogiorno è crollato del 10%, quasi il doppio del Centro-Nord (-5,8%). I consumi finali interni nel 2012 sono crollati al Sud del -4,3%, ossia oltre mezzo punto percentuale in più rispetto al Centro-Nord (-3,8%). Sono stati rilevati in forte calo anche i consumi delle famiglie, -4,8% al Sud, contro il -3,5% dell'altra ripartizione. Nel complesso, negli anni della crisi, dal 2008 al 2012, i consumi della famiglie meridionali si sono ridotti del 9,3%, oltre due volte in più del Centro-Nord (-3,5%);
estremamente preoccupante è il dato relativo all?occupazione nel settore manifatturiero. Nel 2012 i posti di lavoro nel settore sono diminuiti al Sud del 2,7% contro il calo del - 1,8% del Centro-Nord. Dal 2009 al 2012 il comparto manifatturiero meridionale si è avviato verso una vera e propria débacle, perdendo quasi il 20% degli occupati, pari a 158.900 posti di lavoro, una percentuale superiore a quella del Centro-Nord (-13,6%, a fronte di 527.800 posti di lavoro persi);
rilevato che:
nel "Rapporto sulle tendenze nel sistema produttivo italiano", realizzato nel 2009 dalla Banca d?Italia, si afferma che: «la crisi del sistema industriale riflette la difficoltà ad adattarsi ai grandi cambiamenti che hanno investito il contesto economico internazionale negli ultimi due decenni: l?integrazione mondiale dei mercati reali e finanziari; il processo di integrazione europea; il cambiamento del paradigma tecnologico, portato dalle nuove tecnologie dell?informazione e della comunicazione». Questi tre fattori hanno determinato un forte e repentino aumento della pressione concorrenziale, a cui il sistema produttivo italiano ha stentato a reagire con prontezza a causa dei problemi strutturali che l?affliggono. A tali problemi si è aggiunta la perdurante debolezza della domanda interna che nello scorso biennio, a seguito delle tensioni nel mercato del credito e delle manovre di finanza pubblica, è culminata in una significativa contrazione;
le difficoltà dell?industria italiana a fronteggiare il nuovo contesto competitivo globale possono essere analizzate attraverso l?andamento stagnante della produttività e la perdita di competitività sui mercati internazionali. Particolarmente preoccupante è il dato sulla produttività totale dei diversi fattori. Gli andamenti dal 1993 al 2011 della produttività del lavoro, misurata dal PIL per ora lavorata, e della produttività totale dei fattori, stimate dall?OCSE per Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti mostrano che l?Italia si mantiene sostanzialmente in linea con gli altri paesi fino al 1997-98; da quel momento inizia invece la stagnazione. Tra il 1998 e il 2011 il PIL per ora lavorata è cresciuto di oltre il 20 per cento in Giappone, nel Regno Unito e negli Stati Uniti, del 17 per cento in Francia e Germania, solo del 3,6 per cento in Italia;
la perdita di competitività dell?industria italiana incide non solo sulla possibilità di accesso ai mercati esteri, ma anche sulla capacità di difesa delle quote di mercato interno;
è ampiamente condivisa l?idea che l?innovazione abbia un effetto positivo diretto sulla produttività e sulla competitività. I benefici che discendono dall?innovazione vanno anche oltre quelli sull?efficienza produttiva: la capacità innovativa delle imprese si associa infatti anche a una maggiore propensione all?internazionalizzazione. Una recente ricerca effettuata sui distretti calzaturieri delle Marche, realizzata nel 2013 e titolata "I distretti tradizionali di fronte alla globalizzazione: il caso dell?industria calzaturiera marchigiana", mostra che le aziende che hanno perseguito una strategia fondata sull?innalzamento qualitativo dei prodotti, sugli investimenti nel marchio, nella ricerca e sviluppo e nelle reti commerciali dedicate, hanno conseguito una performance migliore sia nel periodo precedente la crisi del 2007-08 sia nel corso della stessa recessione rispetto alle aziende che si sono focalizzate sul

contenimento dei costi delle produzioni di media qualità, anche delocalizzando all?estero;
a fronte di quanto poc?anzi detto, ossia della correlazione tra innovazione aumento della produttività, occorre tener presente che in Italia la spesa totale in R&S era, secondo l?OCSE, pari nel 2010 all?1,3 per cento del PIL, un valore inferiore alla media della UE (2,0 per cento): ultimo tra i paesi della UE15, il dato italiano è molto distante da quelli dei paesi scandinavi più innovativi (Finlandia e Svezia con 3,9 e 3,4 per cento, rispettivamente) e della Germania (2,8 per cento). Nonostante la crescita registrata rispetto al 2000, quando si collocava attorno all?1 per cento del PIL, la spesa in R&S in Italia è ancora ben lontana dall?obiettivo del 3 per cento enunciato nella strategia UE 2020 con riferimento all?Europa. L?aumento dell?incidenza della spesa in R&S sul PIL in Italia tra il 2000 e il 2010 è stato inferiore a quello registrato in Germania (dal 2,0 al 2,8 per cento), che già ci sopravanzava, e in Spagna (dallo 0,9 all?1,4 per cento), che ci ha così superato;
permane un ritardo dell?Italia nell?utilizzo delle tecnologie e dei servizi più avanzati. Ne è un esempio la banda larga, rispetto alla quale il ritardo italiano riguarda sia il tasso di penetrazione sia l?ampiezza media effettiva della banda erogata. Secondo l?edizione 2012 del Web Index calcolato dal World Wide Web Foundation, la quota di popolazione con una connessione a banda larga è il 22,8 per cento in Italia, contro il 32 della Germania e della Svezia e il 36 della Francia. Considerando poi la quota di individui che utilizzano internet, il ritardo dell?Italia si amplia ancora di più: il valore italiano (56,8 per cento) è inferiore di 25-30 punti percentuali rispetto agli altri principali paesi europei. I dati della terza indagine della Banca d?Italia sulla diffusione delle TIC nei pagamenti e nel commercio elettronico indicano un miglioramento del clima di fiducia nei confronti delle attività in rete, ma segnalano come la ancora limitata diffusione del commercio elettronico riduca fortemente gli incentivi per la singola impresa a farne uso;
una ripresa sostenuta dell?economia italiana, nell?immediato, difficilmente può essere realizzata senza un contributo rilevante del settore industriale, tenuto conto che nel sistema industriale italiano, pur in difficoltà nel suo complesso, sono ancora presenti realtà imprenditoriali, soprattutto di media dimensione, altamente competitive, leader a livello internazionale, capaci di realizzare innovazione, pronte a fronteggiare la concorrenza internazionale, nonché un cospicuo numero di piccole e medie imprese che conferiscono al sistema produttivo italiano una grande flessibilità;
rilanciare lo sviluppo industriale italiano, lungo più moderne direttrici, dovrebbe essere una priorità per l?agenda politica di qualsiasi Governo;
considerato che, per quanto riguarda le parti di competenza della 10° Commissione,
le risorse finanziarie complessive a disposizione del Ministero dello sviluppo economico sono state sensibilmente ridotte rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 2013. Il taglio risulta in gran parte posto a carico degli interventi per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate del Paese;
le risorse messe a disposizione della missione Competitività e sviluppo delle imprese subiscono per il 2014 una riduzione di 279,6 milioni di euro rispetto all'assestato del 2013, dato questo che evidenzia la mancata assunzione da parte dell'Esecutivo di iniziative concrete per il sostegno delle imprese, soprattutto se si considera che i tagli più consistenti sono relativi ai programmi: Incentivazione per lo sviluppo industriale nell?ambito delle politiche di sviluppo e coesione (n. 11.7, corrispondente al n. 1.3 della Tabella 3), in misura pari a 151,7 milioni di euro, e Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale (n. 11.5, corrispondente al n. 1.1 della Tabella 3), in misura pari a 127,7 milioni di euro;
la missione Regolazione dei mercati reca per il 2014 una riduzione di 18,2 milioni a carico del programma Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (n. 28.4, corrispondente al n. 2.1 della Tabella 3). In tale ambito occorre segnalare l?inopportunità dell?azzeramento delle risorse, in misura pari a 17,8 milioni di euro, destinate al "Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall?AGCM da destinare ad iniziative a favore dei consumatori", tenuto conto che tali iniziative erano dirette ad informare, formare, educare i

consumatori e utenti al fine di aumentare il livello di consapevolezza dei propri diritti oltre che dei rimedi messi a disposizione dell?ordinamento in caso di violazione degli stessi;
la missione Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo reca una riduzione rispetto alle previsioni assestate del 2013 di entità pari a 65,6 milioni di euro, mostrando l?inadeguatezza degli strumenti messi a disposizione dal Governo a sostegno delle aziende in un momento in cui la penetrazione dei mercati esteri andrebbe particolarmente curata e sostenuta, tenuto conto che gli interventi pubblici sono ritenuti essenziali per accedere, ad esempio, ai mercati di Paesi quali la Cina e l?India, connotati da sistemi legali deboli e opacità del clima d?affari;
l?analisi della missione Comunicazioni, seppur di non diretta competenza della 10° Commissione, assume rilevanza ai fini degli effetti che il taglio di 57,3 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate del 2013, sul capitolo 3121, relativo ai Contributi e rimborso oneri sostenuti dalle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale, avrà sulle imprese di piccole dimensioni che operano nel settore dell?emittenza locale;
la missione Ricerca e Innovazione non subisce variazioni rilevanti rispetto all'assestato 2013 - anzi, seppur di modesta entità, mostra un taglio di 903 mila euro - così come la missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (+152 mila euro);
per quanto di competenza, relativamente al disegno di legge di stabilità per l'anno 2014,
la legge di stabilità non contiene indicazioni programmatiche, coerenti e strutturali, in relazione alle politiche economiche e di settore, con ciò confermando ancora una volta la tendenza consolidatasi in questi anni che l?azione dell?esecutivo non si esplichi attraverso i tradizionali strumenti di politica economica, ma che essa sia governata esclusivamente dagli eventi che di volta in volta si manifestano;

gli interventi relativi al taglio del cuneo fiscale appaiono nettamente inferiori rispetto alle attese e a quanto realmente necessario per l'economia. La riduzione del cuneo fiscale di un punto costa circa 2 miliardi di minor gettito, i 2,6 miliardi stanziati nella legge di stabilità permetterebbero di ridurre il cuneo di solo 1,3 punti (sui quasi 48), con un effetto trascurabile sull?occupazione, compreso tra lo 0,03% e lo 0,12% .La riduzione del cuneo fiscale è necessaria per riportare l?Italia in linea con i paesi Ocse, ma affinché questo avvenga è necessario un taglio di 12 punti, non di 1,3. Occorrerebbero risorse di gran lunga maggiori rispetto a quelle stanziate per avere effetti significativi su competitività e occupazione;
le misure volte a sostenere direttamente il sistema delle imprese sono contenute pressoché unicamente nell?art. 3 del disegno di legge e non sembrano poter determinare effetti significativi ai fini del definitivo superamento della crisi. Se si esclude la previsione della dotazione aggiuntiva del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, le misure sono poche, poco rilevanti nel merito ed ancor meno nella dotazione;
l?articolo 3, al comma 1, reca un apprezzabile incremento del Fondo per lo sviluppo e la coesione: ai quasi 30 miliardi di euro dei fondi strutturali europei destinati all'Italia nel periodo 2014-2020, si aggiungono 24 miliardi di euro come quota di compartecipazione nazionale. La ripartizione di detti fondi è in ragione dell'80 percento per le aree del Mezzogiorno e del 20 percento per le aree del Centro-Nord. Tali risorse vanno a sommarsi e ad integrare altri fondi e i contributi europei per il prossimo ciclo di programmazione. Nel complesso le politiche di sviluppo e coesione per il periodo 2014-2020 potranno contare su circa 110 miliardi di euro. Sono risorse ingenti che, in assenza di una programmazione ancora non definita in maniera certa e vincolante per il periodo 2014-2020, ci si augura siano finalizzate esclusivamente all?incremento dell?occupazione, ad assicurare il sostegno alle piccole e medie imprese e ai processi di rafforzamento delle stesse imprese, nonché al miglioramento del tessuto sociale, al potenziamento dei sistemi di sviluppo locale, agli investimenti in ricerca volti a innovare e specializzare le nostre produzioni, così da poter effettivamente operare per colmare i divari tra le regioni italiane e le restanti aree europee;
non altrettanto apprezzabile è la mancata previsione del rifinanziamento della deroga al Patto di stabilità interno delle Regioni, che autorizza per il 2013 a non contabilizzare nel Patto spese per 1.800

milioni di euro derivanti dal cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali europei, lasciando così che le risorse attualmente utilizzabili a tal fine siano quelle previste dal decreto-legge n. 201 del 2011 (cd. Decreto Salva-Italia), pari ad un miliardo per il solo 2014;
al comma 6 si autorizzano spese per la concessione di agevolazioni a sostegno degli investimenti privati tesi al rafforzamento della struttura produttiva italiana, quali i contratti di sviluppo nel settore industriale o quelli in ambito turistico. Considerato che i Contratti di Sviluppo favoriscono la realizzazione di investimenti di rilevanti dimensioni, proposti da imprese italiane ed estere, è possibile intravedere la volontà, neanche troppo sottesa, di escludere la piccola imprenditoria diffusa da tali interventi, nonostante sia proprio quella imprenditoria a caratterizzare il tessuto economico più importante del Paese. In direzione di un ulteriore vantaggio per le imprese di maggiori dimensioni, appare anche la norma contenuta al comma 15 dell'articolo 3 e volta ad estendere, oltre il perimetro delle piccole e medie imprese, l'operatività della Cassa Depositi e Prestiti;
al comma 8, viene incrementato in misura estremamente modesta (50 milioni di euro) e per il solo 2014, il fondo a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese gestito da SIMEST, legato a specifici programmi di inserimento nei mercati, confermando, tra l'altro, l?inadeguatezza delle istituzioni pubbliche nel supporto all?internazionalizzazione;
al comma 9, vengono riassegnati al Ministero dello sviluppo economico i fondi legati alle imprese operanti nel settore aeronautico, fondi che non sono stati utilizzati da tali imprese e che sono riassegnati per la medesima destinazione. La relazione tecnica stima che dette somme restituite ammontino intorno ai 30 milioni di euro. Desta preoccupazione l'ipotesi che tali somme possano essere utilizzate anche per finanziare programmi come quello degli F35. Sarebbe stato più opportuno, alla luce del dibattito sviluppatosi in questa e nelle passate Legislature, indicare precise finalità di destinazione delle somme recuperate, così da escludere l'ipotesi di operazioni analoghe a quelle condotte sul Programma degli F-35;
il comma 13 dispone l'iscrizione nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico di ben 3 contributi, di durata ventennale, volti ad "assicurare il mantenimento di adeguate capacità nel settore marittimo a tutela degli interessi di difesa nazionale [...], consolidando strategicamente l?industria navalmeccanica ad alta tecnologia". Il finanziamento complessivo è di 6,8 miliardi. Tale finanziamento sembra essere perfettamente funzionale a quanto recentemente richiesto dal Capo di Stato maggiore della Difesa, Amm. De Giorgi, al fine di costruire 8 navi, favorire ILVA e l'indotto della cantieristica italiana, confermando quindi la volontà di non uscire dal costoso Programma FREMM, ancor più in un momento di difficoltà economica come quello attuale nel quale, per reperire somme paragonabili, si incide sull'aliquota Iva o sull'aumento di altre tasse;
il comma 10 dell'articolo 4 autorizza la spesa di 20,75 milioni di euro per l'anno 2014, per il completamento del Piano nazionale banda larga, definito dal Governo e autorizzato dalla Commissione europea. Le risorse sono evidentemente insufficienti a completare il Piano nazionale. E? evidente la necessità di chiarire tempi ed obiettivi anche in relazione all'attuazione dell'Agenda Digitale. Il grave ritardo nell?attuazione dell?Agenda Digitale ha conseguenze immediate e gravissime: a) le Pubbliche Amministrazioni non possono completare la transizione dal cartaceo al digitale (basti pensare alla mancata adozione dei decreti sulle anagrafi digitali e sul documento digitale); b) i cittadini e le imprese non hanno a disposizione strumenti per un rapporto telematico con la PA; c) le imprese del settore non possono investire, in considerazione della cronica incertezza su standard e regole tecniche;
la rilevanza dell'Agenda digitale sta principalmente nell'ambizioso obiettivo di creare le condizioni affinché l?innovazione rappresenti un fattore strutturale di crescita sostenibile e di rafforzamento della competitività delle imprese. Evidentemente il ritardo nell?attuazione dell?Agenda Digitale è riconducibile alla scarsa importanza che questi temi rivestono per il Governo - confermata anche in questo provvedimento -, impegnato maggiormente in una costante opera di ridefinizione delle questioni relative alla governance, ma poco attento alla concreta implementazione;
l'articolo 6, ai commi 19 e 20, dispone, a partire dal 31 dicembre 2013, per le banche, le assicurazioni e

altri intermediari finanziari, la deducibilità in 5 anni di svalutazioni e perdite su crediti verso la clientela. Si cancella, così come più volte chiesto dall'Abi (Associazione bancaria italiana) l'attuale meccanismo che spalmava l'operazione in 18 anni per le quote iscritte in bilancio, almeno per la parte eccedente lo 0,30% (deducibile invece in ciascun esercizio), con evidenti effetti di vantaggio per banche e assicurazioni, che a fronte di un credito non esigibile subiscono immediatamente la perdita in bilancio;

appare senza dubbio criticabile l'intervento volto a ridurre i crediti d'imposta, considerato che, tra i crediti oggetto di tagli vi saranno anche quelli già maturati per investimenti realizzati, ottenendo il condannabile effetto di ledere i diritti acquisiti, ma soprattutto intervenendo in settori sui quali occorrerebbe al contrario investire. A solo titolo di esempio, occorre segnalare che sarà oggetto di tagli anche il credito d'imposta maturato dalle imprese che hanno finanziato, dal 2010 al 2012, progetti di ricerca svolti dalle università o enti pubblici di ricerca;

del tutto insoddisfacenti appaiono le misure previste in materia di efficientamento energetico e ristrutturazioni edilizie, soprattutto perché non strutturali. Entrambi i bonus, sia quello sull'efficientamento energetico che quello sulle ristrutturazioni edilizie degli edifici, vengono prorogati di un anno senza riduzioni di aliquota. Questo regime varrà fino al 31 dicembre 2014.

L'alleggerimento degli strumenti comincerà, invece, a partire dal 2015: il bonus energetico scenderà al 50%, quello per gli interventi semplici scenderà al 40%. Nel 2016 poi, tutto tornerà al 36% come già previsto dall'attuale legislazione ordinaria. Ci si attendeva maggiore coraggio ed incisività, soprattutto a seguito del dibattito scaturito nel corso dell'esame del decreto-legge n. 63 del 2013, in cui il Governo si era impegnato a prevedere nella legge di stabilità per il 2014 iniziative dirette a dare stabilità all'agevolazione fiscale per l'efficientamento energetico degli edifici, così da permettere il raggiungimento degli obiettivi europei al 2020;

non sono presenti misure volte a prevedere che, a decorrere dal 2014, siano adottati interventi tesi a ridurre la quantità di energia consumata e a migliorare le prestazioni energetiche degli edifici pubblici, di proprietà di comuni, province, regioni e Stato, o di altri enti pubblici; né vi è traccia di iniziative volte ad incentivare le opere di ristrutturazione e di efficientamento energetico connesse alla bonifica dell'amianto, a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, nonostante il Governo si fosse impegnato in tal senso sempre nel corso dell'esame del decreto-legge n. 63 del 2013;

non vi è traccia nel provvedimento di misure strutturali rivolte all'attività di ricerca e sviluppo effettuata dalle imprese;

il provvedimento non contiene indirizzi precisi per il sostegno del settore del commercio e del turismo, ignorando completamente lo stato di difficoltà di entrambi i settori. Con riferimento al turismo, l'unica misura prevista nel provvedimento è relativa allo scioglimento del CdA della società Promuovi Italia SpA e al trasferimento delle azioni della medesima società al MEF;

non risulta alcun intervento teso al rafforzamento competitivo del settore turistico, anche attraverso lo stanziamento di adeguate risorse; né all'adozione di specifiche misure volte a favorire il rilancio del turismo identitario e culturale; né tantomeno al miglioramento delle infrastrutture turistiche esistenti, nonché al sostegno di iniziative volte allo sviluppo di infrastrutture turistiche sostenibili e alla diversificazione dell'offerta turistica;

non sono previste misure volte a favorire il rilancio della nautica da diporto, uno dei comparti più importanti del design made in italy;

rilevato che occorre:

- adottare misure a favore della ricerca e dell'innovazione per recuperare il gap che ci separa dagli altri Pesi avanzati;
- prevedere l'adozione di interventi per il rafforzamento del livello di innovazione e internazionalizzazione delle imprese;
- prevedere un più deciso impegno nell?ambito delle politiche della concorrenza e della liberalizzazione dei mercati riprendendo il percorso avviato nella scorsa Legislatura, con apposite misure finalizzate ad innalzare il livello di concorrenzialità nei diversi comparti dell?economia

nazionale, a partire dai settori dell?energia e del gas, e dei servizi professionali;
- garantire l?effettivo accesso al credito alle piccole e medie imprese attraverso la messa in campo di tutti gli strumenti disponibili;
- rendere strutturali gli incentivi per l'efficienza energetica degli edifici, allo scopo di ridurre i consumi energetici e sostenere il comparto delle imprese operanti in tale ambito, con particolare riferimento al settore delle rinnovabili;
- individuare specifici indirizzi e risorse finanziarie adeguate per il sostegno del settore turistico;
valutato che:
il rilancio del sistema Paese richiede uno spettro di interventi di politiche pubbliche che nel medio periodo modifichino vari elementi strutturali di funzionamento del nostro sistema economico, così da aprire la società al cambiamento e da accrescerne la competitività. Tra questi interventi occorre innanzitutto prevedere la riduzione della pressione fiscale sul lavoro, la creazione di garanzie pubbliche di ultima istanza, così da assicurare alle imprese vie alternative ai crediti bancari, gli incentivi alla diffusione e al rafforzamento delle reti di impresa, gli incentivi per l?ampliamento dimensionale, la sburocratizzazione e la semplificazione delle procedure, una migliore qualità formativa delle risorse umane, l?ammodernamento delle infrastrutture immateriali e materiali,

formula rapporto contrario

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1120

G/1120/1/10

DI BIAGIO, PETROCELLI

La 10ª Commissione permanente,

premesso che:

il provvedimento in esame dispone tra l'altro, misure in materia di Razionalizzazione della spesa nel pubblico impiego;

RetItalia internazionale Spa è una società a partecipazione pubblica, il cui capitale e interamente posseduto dall'Ice-Agenzia per la promozione, e svolge compiti di analisi di fabbisogni, progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture, servizi e sistemi in formativi a supporto dell'internazionalizzazione e dei processi gestionali interni all'ICE, consentendo la loro integrazione e interconnessione con sistemi esterni, nonché di fornitura di assistenza qualificata al personale dell'ICE e alle PMI italiane, proponendo soluzioni sempre all'avanguardia nel panorama ICT e ponendo la dovuta attenzione al corretto equilibrio tra costi e benefici;

il Ministero dello sviluppo economico ha assegnato a RetItalia internazionale Spa nel giugno 2011 e nell'aprile 2012 il portale Made in Italy, un sistema di commercio elettronico dei prodotti italiani sul mercato internazionale e l'International Trade Hub ? Italia, un portale sponsorizzato dal «Tavolo strategico nazionale per la Trade Facilitation», che consente alle imprese italiane di accedere da un unico punto a tutti i processi relativi all'internazionalizzazione;

a seguito della «spending review» il Ministero dello sviluppo economico ha dato indicazione di provvedere all'alienazione di RetItalia internazionale Spa e ha posto come prerequisito una severa ristrutturazione della società, al fine di renderla appetibile al mercato;

in relazione alla natura «in house» di RetItalia internazionale Spa e delle limitate risorse rese disponibili alla «Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane», le professionalità e lo stesso patrimonio informatico, in gestione a RetItalia internazionale Spa, rischiano di andare dispersi in conseguenza dell'alienazione della società;

appare ulteriormente opportuno segnalare che nella Tabella C del provvedimento in esame e stato previsto un ulteriore incremento delle risorse destinate al funzionamento dell'Ice-Agenzia per il

triennio 2014-2016;

il Governo si è impegnato in più occasioni, accogliendo diversi ordini del giorno, a definire soluzioni di garanzia nei confronti della suddetta società anche alla luce degli incrementi previsti dalla legge di stabilità 2013, rinnovati dal presente provvedimento, alle risorse dell'Ice- Agenzia It;

il suddetto impegno e stato ulteriormente rinnovato in data 6 agosto 2013 in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia;

appare importante sottolineare che malgrado l'alienazione, RetItalia Internazionale spa continuare a fornire servizi informativi all'Ice-Agenzia attraverso un contratto quinquennale il cui valore massimo sarà pari a euro 15 milioni, che paradossalmente sarebbero sufficienti a coprire il costo dei lavoratoti della Società;

malgrado le suddette premesse al momento risulta che sia stato già predisposto il bando, che con molta probabilità dovrebbe essere pubblicato nei prossimi giorni, finalizzato all'alienazione ad esterni della suddetta società, ma che lo stesso non preveda in alcun modo il rispetto delle garanzie del mantenimento e del rispetto delle professionalità finora maturate, disattendendo di fatto quanto garantito dal Governo:

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre interventi urgenti volti a sospendere il perfezionamento della procedura di alienazione avviata dall'amministrazione al fine di subordinarla alla individuazione di una soluzione di garanzia occupazionale nei confronti dei lavoratori di Retitalia Internazionale SPA.

G/1120/2/10

DI BIAGIO, PETROCELLI

La 10ª Commissione permanente,

premesso che,

il provvedimento in esame dispone all'articolo 11 opportuni e condivisibili alleggerimenti del blocco del turn over previsto dalle disposizioni vigenti, per determinati comparti come quello afferente alla sicurezza «Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto» manifestando in maniera chiara l'opportunità di procedere ad una modifica sulla normativa in materia di nuove assunzioni qualora vi sia l'esigenza di incrementare l'efficienza del comparto in questione;

appare opportuno ulteriormente evidenziare che all'articolo 9 comma 16 si prevede l'autorizzazione nell'anno 2014, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già concluso alla data di entrata in vigore della presente legge;

in questo scenario si ritiene di dover sottolineare che il comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, dispone la proroga dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, evidenziando una non trascurabile attenzione del Governo verso un rinnovato quanto legittimo coinvolgimento delle professionalità «disattese» delle graduatorie attualmente in stand-by della pubblica amministrazione;

in questo scenario ben si inserisce l'ipotesi di concedere all'Ice-agenzia per la promozione adeguati strumenti finalizzati all'implementazione delle funzionalità dell'Agenzia alla luce dello scenario economico internazionale entro il quale il Paese è chiamato ad operare che si inseriscano nella mission del provvedimento in considerazione della sussistenza ? al momento ? di una graduatoria di vincitori di concorso valida dall'aprile 2010 che risulta pressoché inutilizzata ed il cui doveroso coinvolgimento potrebbe rappresentare un'ottima ed adeguata premessa per il rinnovamento delle dinamiche di promozione del made in Italy in una congiuntura economica certamente complessa;

un tale orientamento ben si colloca nella cornice tracciata dall'attuale provvedimento che nella tabella C nella missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo» ha previsto un incremento di 9 milioni di euro per il capitolo 2530 recante le risorse per il

finanziamento delle spese di funzionamento dell'Agenzia.

Siffatta configurazione lascia emergere uno scenario in cui le progettualità ed i risultati nel comparto dell'internazionalizzazione delle imprese italiane siano da massimizzare. Pertanto il progetto dell'implementazione di risorse umane, attingendo da una graduatoria vigente, e da considerarsi in linea con siffatta mission:

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di autorizzare nel provvedimento in titolo, in deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, l'Ice-Agenzia per la promozione ad assumere il personale appositamente selezionato mediante l'espletamento di concorso pubblico per posizioni a tempo indeterminato, così come individuato dalla relativa graduatoria in corso di validità.

G/1120/3/10

DI BIAGIO, PETROCELLI

La 10ª Commissione permanente,

premesso che:

l'articolo 1, comma 364, della legge n. 228 del 2012, «Legge di Stabilità 2013», si poneva a salvaguardia «della quota di produzione di energia elettrica da impianti alimentati a bioliquidi» e di garanzia «del rispetto degli obiettivi in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili imposti dall'UE», ma e stato modificato dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, che ha introdotto misure di carattere temporaneo e non strutturali per la salvaguardia e messa in sicurezza del comparto dei produttori di energia elettrica da bioliquidi;

sebbene sia stato introdotto un supporto temporaneo di due anni a far data dal 1º settembre 2013, attraverso un incremento percentuale dell'incentivo spettante, di contro si assiste ad una riduzione degli incentivi per gli anni successivi, legittimando una disciplina poco armonica e certamente non proporzionale rispetto al riconoscimento iniziale, configurandosi nel contempo come un meccanismo difficilmente sostenibile nel lungo termine dagli operatori del settore, poiché rischia di minare alla radice la sopravvivenza economica del settore produttivo, ne compromette le potenzialità e la capacita di pianificazione degli investimenti e della produttività, con conseguenti e gravi riflessi economici, occupazionali oltre che produttivi per tutto il comparto;

l'articolo 1, comma 364 della legge di stabilità 2013 disponeva invece la rimodulazione degli incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da bioliquidi, finalizzata all'armonizzazione delle potenzialità degli impianti al rinnovato scenario economico-produttivo ed al mutato quadro normative entro i quali erano chiamati ad operare, senza che da questo derivassero oneri per il bilancio dello Stato e oneri aggiuntivi sulla bolletta elettrica;

appare opportuno segnalare che la modifica di cui in premessa, abrogando una norma entrata in vigore il 1º gennaio 2013, avrebbe un valore retroattivo compromettendo in maniera deleteria la programmazione delle strategie industriali, dei piani di produzione e di approvvigionamento degli operatori del settore che avevano fatto legittimo affidamento sull'emanazione del decreto attuativo del Ministero dello sviluppo economico, il cui termine ultimo era fissato per il 30 gennaio 2013;

tale soppressione, oltre a provocare un danno economico e finanziario alle aziende, lasciando tutti gli operatori in una grave impasse operativa che rischia di fatto di decretare la chi usura di buona parte delle giovani e strategiche realtà operative diffuse sul territorio nazionale, reca profili di incompatibilità con il diritto europeo, in particolare con la direttiva 2009128/CE, che impone agli Stati membri di garantire la «stabilita a lungo termine di cui le imprese hanno bisogno per effettuare investimenti razionali e sostenibili nel settore delle energie rinnovabili»;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere ? nell'ambito del provvedimento in titolo ? una modifica a quanto disposto dal comma 7-bis dell'articolo 5 della legge 9 agosto 2013, n. 98 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 al fine di consentire, eventualmente, l'incremento percentuale dell'incentivo spettante previsto dallo stesso comma per un ulteriore anno e a

riconoscere all'operatore la facoltà di poter applicare la riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante nel restante periodo di incentivazione, al fine di evitare che la riduzione possa compromettere in modo irreparabile l'economicità di impresa con gravi conseguenze sulle potenzialità produttive del settore.

G/1120/4/10

TOMASELLI, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, PELINO, GALIMBERTI, AUGELLO, BOCCA, CARIDI, LANGELLA, MESSINA

La 10ª Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).

Premesso che,

negli ultimi anni l'andamento del settore turistico è stato contraddistinto da una crescente difficoltà come dimostra il passaggio del nostro Paese dal primo al quinto posta a livello mondiale per ingressi turistici;

è sempre più urgente una forte iniziativa capace di superare il differenziale competitivo ? dovuto anche a cause esterne alle capacità imprenditoriali ? rispetto ai nostri maggiori competitori quali Francia e Spagna;

nel corso degli ultimi anni, si è registrata una significativa perdita di quote di mercato anche per effetto delle accentuate carenze di infrastrutture e servizi di mobilità, soprattutto nelle aree del mezzogiorno e nelle isole;

nel settore del turismo vi sono numerosi punti di sofferenza fra i quali emergono in tutta evidenza quelli relativi alla governance, all'insufficienza della promozione turistica, alle difficoltà nella formazione del personale e alla carenza delle strutture;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo

a sostenere il settore turistico nazionale con l'introduzione, anche in via sperimentale e previa accordo in sede comunitaria, di un'aliquota IVA più favorevole ed allineata a quella vigente nei maggiori Paesi europei competitori quali Francia e Spagna;

ad adottare iniziative legislative che prevedano, a decorrere dal 1º gennaio 2014, l'applicazione di specifiche detrazioni fiscali di natura permanente per le spese sostenute per l'adeguamento statico, impiantistico, energetico e la riqualificazione funzionale delle strutture turistico-ricettive;

a varare misure, anche di natura sperimentale, finalizzate a ridurre i costi di trasporto, soprattutto per il mezzogiorno e le isole, a favore di operatori che intercettano la domanda estera, incrementano i flussi turistici verso il nostro Paese ed allungano la stagione turistica.

G/1120/5/10

TOMASELLI, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, PELINO, GALIMBERTI, AUGELLO, BOCCA, CARIDI, LANGELLA, MESSINA

La 10ª Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).

Premesso che,

il settore delle piccole e medie imprese (PMI) industriali e di servizio, gia sottoposto ai contraccolpi di una delle peggiori congiunture economiche degli ultimi decenni, vede la sua situazione aggravata da un problema di razionamento del credito che sembra aggravarsi di settimana in settimana;

il fenomeno, causato da una lunga serie di fattori finanziari ed economici fra lora strettamente interrelati, alcuni dei quali non governabili a livello nazionale, non appare di facile soluzione considerata la difficile situazione del settore bancario, alle prese con aumento delle sofferenze e delle perdite su crediti, con regole più stringenti sulla valutazione degli attivi di bilancio (EBA) e sulla patrimonializzazione (Basilea 3), e con la necessita di riequilibrare il rapporto fra attivo, passivo e mezzi propri che può avvenire tramite ricapitalizzazioni, molto difficili in questo momento. Tale

situazione ha portato ad una drastica riduzione dei volumi di finanziamento all'economia ed in particolare al canale delle piccole e medie imprese;

il razionamento del credito per le PMI avviene in un contesto in cui: il calo della domanda fa scendere fatturati e margini e quindi le possibilità di autofinanziamento delle imprese, specie quelle che non trovano sbocchi sui mercati internazionali, ovvero quelle industriali più piccole e quelle che producono servizi; si allungano i tempi di pagamento fra privati e fra pubblico e privato;

come evidenziato da un serie di segnalazioni che provengono dal mondo dell'impresa, il fenomeno del razionamento non si risolve solo in un innalzamento del costo del credito e in una mancata disponibilità di nuovo credito, ma implica anche una riduzione dei finanziamenti in essere alle imprese, specie quelli legati agli anticipi su fatture e su contratti, essenziali per garantire la gestione quotidiana della tesoreria delle imprese. Il paradosso e che la riduzione in molti casi sembra coinvolgere anche imprese sane, che in effetti sono quelle potenzialmente più in grado di restituire i finanziamenti;

il risultato è una forte accentuazione delle già notevoli difficoltà del mondo produttivo che sta portando un numero elevato e crescente di operatori verso l'uscita dal mercato o al blocco delle attività produttive. Non si tratta del normale processo di eliminazione degli operatori marginali ed inefficienti dal mercato in situazioni di crisi, un meccanismo che, se tenuto entro limiti fisiologici, rafforza nel medio-lungo periodo il sistema economico. Al contrario, si tratta di un processo che sta assumendo proporzioni preoccupanti e che riguarda non solo un gran numero di aziende molto piccole e con pochi capitali propri che, tuttavia, sono capaci di offrire buoni prodotti e buoni servizi e di creare valore ed occupazione. Il processo sta minando anche aziende più grandi e strutturate, capaci di stare sui mercati internazionali e di innovare. Si tratta di un tessuto economico che va dall'artigiano di talento, al produttore competitivo, all'imprenditore agricolo che lavora su filiere di qualità, al negoziante che offre un buon servizio, a molte piccole e medie aziende che fanno forte il made in Italy nel mondo. Organismi sani che rischiano di scomparire per mancanza di liquidità e di credito e per i quail bisogna agire rapidamente.

Preso atto che,

una recente analisi condotta dalla Banca d'Italia su «I confidi e il credito alle piccole imprese durante la crisi» sottolinea come sia stato assai significativo il contributo di questi strumenti nel sostegno all'accesso al credito delle piccole imprese, spesso determinante ai fini della stessa concessione dei finanziamenti;

occorre immettere con urgenza ulteriori risorse nel sistema e riattivare il credito bancario, rafforzando le misure finora adottate, nonché valorizzare e potenziare il ruolo svolto dai consorzi fidi e organismi simili ai fini di una più agevole concessione di finanziamenti in favore delle imprese;

impegna il Governo

ad adottare interventi finalizzati ad ottimizzare e a razionalizzare la filiera del credito, nonché a valorizzare soggetti e strumenti in grado di essere efficienti ed efficaci, verificando innanzitutto quali di questi, a parità di risorse date, garantiscano il migliore effetto leva;

a dare ulteriore sostegno al Fondo centrale di garanzia e a promuovere la centralità di questo strumento per l'accesso al credito delle PMI;

a valorizzare il sistema dei confidi su tutto il territorio nazionale mediante il rafforzamento dei loro patrimoni;

ad intervenire in materia di ritardati pagamenti, rafforzando la normativa di recepimento della direttiva comunitaria in materia, per porre un argine alla corrente crisi di liquidità che le imprese si trovano a fronteggiare a causa di crediti non ancora soddisfatti, sia nei confronti di altri soggetti privati sia nei confronti del pubblico, con conseguenti difficoltà per le stesse nell'adempimento delle loro obbligazioni. In tale contesto, ad affiancare ai termini un sistema sanzionatorio e di riscossione efficace, a protezione soprattutto degli operatori economici «deboli», che permetta l'effettiva applicazione della norma;

a rafforzare il piano di smaltimento dei residui debiti delle imprese nei confronti della pubblica

amministrazione avviato con il decreto-legge n. 35 del 2013, al fine di consentire il loro completo pagamento entro il 2014.

G/1120/6/10

TOMASELLI, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

La 10ª Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).

Premesso che,

nei Comuni che ospitano i cosiddetti «Siti di interesse nazionale», come definiti ai sensi della legge n. 426 del 1998, insistono impianti industriali, anche di grandi dimensioni, che hanno avuto negli anni ed hanno tuttora un rilevante impatto su tali territori in termini di potenziale inquinamento, di rischio sanitario ed ambientale, nonché di pregiudizio per la stessa qualità della vita;

in tali Comuni nei primi anni di applicazione dell'IMU gli introiti derivanti dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D proprio in presenza dei richiamati grandi impianti industriali hanno rappresentato una voce di entrata particolarmente decisiva per i bilanci degli enti;

i commi da 380 a 383 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, hanno innovato, in misura significativa, l'assetto della destinazione del gettito riveniente dall'IMU e, conseguentemente, ridefinito i rapporti finanziari tra Stato e comuni così come delineati dal decreto legislativo n. 23 del 2011 sul federalismo municipale, del quale si dispone l'abrogazione di numerose disposizioni;

con lo scopo di assicurare ai comuni il gettito dell'imposta municipale propria, per gli anni 2013 e 2014 viene soppressa la riserva di gettito IMU in favore delle Stato di cui all'articolo 13, comma 11 del decreto-legge n. 201 del 2011. Il gettito IMU, pertanto, è integralmente devoluto ai comuni, fatto salvo quello degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento che rimane attribuito allo Stato. Resta, tuttavia, possibile per i comuni innalzare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota ed incassare iI gettito eccedente l'aliquota standard;

solo in una parte minima delle aree SIN richiamate nel corso degli ultimi dieci anni sono state avviate attività di bonifica e risanamento delle aree inquinate e che spesso i Comuni hanno dovuto ricorrere a risorse proprie per promuovere interventi di monitoraggio e controllo delle fonti inquinanti;

a seguito delle modifiche disposte con la legge di stabilità 2013, che hanno riportato allo Stato gli introiti rivenienti dell'imposta in questione riferita agli immobili produttivi e assegnato ai Comuni le risorse rivenienti dagli altri immobili, per gli enti in cui ricadono le aree SIN si è prodotta una decurtazione netta di entrate con gravi conseguenze sull'equilibrio dei bilanci degli stessi;

siamo in presenza di una evidente penalizzazione di comunità che pure hanno subito le conseguenze di insediamenti industriali particolarmente invasivi e, nel contempo, la quasi totale assenza di concrete azioni di bonifica e risanamento ambientale;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

ad adottare apposite misure volte a prevedere che il gettito dell'imposta riveniente dagli immobili produttivi che ricadono nelle aree classificate «sito di interesse nazionale», ai sensi della legge n. 426 del 1998, sia attribuito almeno per il 50 per cento al Comune sede dei medesimi immobili e che una quota del restante gettito sia destinato a concrete azioni di bonifica e risanamento ambientale nei Comuni sede di tali immobili.

G/1120/7/10

TOMASELLI, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, PELINO, GALIMBERTI, AUGELLO, BOCCA, CARIDI, LANGELLA, MESSINA

La 10ª Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).

Premesso che:

la crisi economica e finanziaria internazionale che ormai da diverso tempo investe pesantemente l'economia italiana si sta riflettendo con particolare intensità nelle regioni del Mezzogiorno, dove si registrano evidenti difficoltà nel settore produttivo, significativi e preoccupanti incrementi del tasso di disoccupazione e conseguenti ricadute negative sulle famiglie;

la recessione è solo l'ultimo tassello di una serie di criticità che si sono stratificate nel tempo, fra le quali una burocrazia lenta nella gestione delle risorse pubbliche, infrastrutture scarsamente competitive, una limitata apertura ai mercati esteri e un forte razionamento del credito hanno indebolito il sistema-Mezzogiorno fino quasi a spezzarlo;

il perdurare del divario tra le diverse aree territoriali del Paese e confermato dal dato del PIL per abitante e la perdita di occupazione, pur riguardando tutti i settori, risulta di estrema gravità soprattutto nel comparto industriale. Un sistema imprenditoriale già fragile e diradato, se messo a confronto con quello del Centro-Nord, è stato sottoposto negli ultimi anni a un processo di progressivo smantellamento, costellato da crisi d'impresa molto gravi;

la forte riduzione dell'occupazione non si riflette nel Mezzogiorno in un contemporaneo aumento del tasso di disoccupazione solo per effetto di un patologico incremento dell'area della non attività, dovuto a fenomeni crescenti di «scoraggiamento» che riguardano soprattutto giovani e donne con carichi familiari;

anche con riguardo alle politiche infrastrutturali, le risorse stanziate non risulterebbero sufficienti alla realizzazione e al completamento di infrastrutture ferroviarie, stradali e portuali necessarie a ridare slancio e allo sviluppo del Mezzogiorno;

considerato che:

nelle Regioni del Meridione si dislocano, sia pure con diversa intensità territoriale, significative agglomerazioni di imprese in almeno dodici settori strategici dell'industria nazionale: siderurgia e metallurgia non ferrosa, chimica di base, industria petrolifera e raffinazione, energia, industria aerospaziale, automotive, ICT, navalmeccanica, cemento e materiali da costruzione, armatoria, porti terminal container. Ad essi si aggiunge la cosiddetta industria leggera del «made in Italy»: agroalimentare, tessile-abbigliamento-calzaturiero, legno e mobilio;

in numerosi ambiti locali si sono affermati centri di eccellenza nell'ambito della ricerca e dell'innovazione, che risultano essere in base alle recenti valutazioni nell'otto delle migliori d'Italia;

nel corso degli ultimi anni si sono affermati numerosi distretti industriali e agroalimentari del Mezzogiorno che soffrono, in questa fase di crisi, soprattutto per le condizioni del credito;

uno dei principali fattori che determina difficoltà operative alle imprese del mezzogiorno e il conseguente rallentamento della crescita nel Mezzogiorno e rappresentato dallo scarso sviluppo del settore del credito. Alla ridotta diffusione territoriale delle banche e dei confidi, che da sempre sono motivo di scarsa disponibilità di credito per le imprese, si sono aggiunte le difficoltà generate dalla crisi finanziaria mondiale che hanno accentuato la stretta creditizia nei confronti delle imprese, ed in particolare delle PMI dislocate nelle aree del mezzogiorno;

tra gli interventi finora predisposti per garantire maggiore sicurezza e contrasto alle attività criminali nel mezzogiorno non sono ricomprese, seppure richieste dalle principali associazioni imprenditoriali, iniziative di tutela e di sostegno diretto alle imprese, tra le quali facilitazioni concordate con il sistema bancario nell'accesso al credito, il sostegno alla sviluppo dei confidi e misure premiali per coloro che denunciano atti di intimidazione di natura criminale;

ancora oggi i livelli essenziali dei servizi pubblici in molte aree del Mezzogiorno, in primo luogo sicurezza e legalità, servizi alla persona e tutela sociale, istruzione, mobilità e tutela dell'ambiente, risultano carenti e richiedono specifiche politiche di investimenti;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

ad adattare ulteriori specifiche misure per contrastare la grave crisi occupazionale nel Mezzogiorno, per combattere la precarietà del lavoro ed incentivare l'inclusione dei soggetti oggi esclusi, con particolare riferimento alle donne, agli ultracinquantenni, ai giovani;

a varare un programma di potenziamento della pubblica amministrazione nel rispetto dei principi di efficacia e di efficienza per migliorarne la qualità ed il protagonismo, la legalità e la trasparenza nella gestione delle risorse e delle funzioni e l'appropriatezza degli strumenti regolamentari, per promuovere l'animazione dei mercati locali con particolare riferimento ai servizi pubblici di interesse economico generale;

a predisporre forme efficaci di incentivazione delle attività produttive localizzate nel Mezzogiorno favorendo le connessioni tra imprese del Nord e quelle del Sud, ripristinando il credito di imposta per gli investimenti e promuovendo l'attivazione di specifiche misure finalizzate alla riduzione del costo del lavoro a vantaggio dei lavoratori e delle imprese;

a predisporre concreti piani di investimenti pluriennali, con particolare riferimento alle azioni volte a ridurre il «digital divide», da concordare con tutti i concessionari di pubblici servizi, a partire da Ferrovie delle Stato, Anas, Telecom, per corrispondere alle previsioni di legge e cioè per raggiungere una quota della spesa pubblica in conto capitale destinata al Mezzogiorno nonché per individuare gli interventi nel settore delle infrastrutture e trasporti di maggiore rilevanza per lo sviluppo del Mezzogiorno;

a varare interventi tesi ad accrescere e migliorare il capitale sociale del Mezzogiorno, in particolare promuovendo investimenti a sostegno dello sviluppo delle università e dei centri di ricerca pubblici e privati, anche per qualificare tali strutture come luogo di formazione delle nuove classi dirigenti dell'area Euromediterranea;

a garantire un adeguato livello di sicurezza nei territori del Mezzogiorno, sperimentando anche forme di premialità fiscale per le imprese che si espongono a rischi/costi per contrastare i tentativi di inquinamento dell'economia da parte della criminalità;

a varare misure, dotate di adeguate risorse finanziarie, per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese, in particolare delle PMI e a ridurre il costo del denaro;

a rafforzare la programmazione delle risorse destinate alle politiche di sviluppo e coesione garantendo l'effettiva aggiuntività a carica del bilancio delle Stato per il periodo di programmazione 2014-2020, e informando periodicamente il Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi.

G/1120/8/10

TOMASELLI, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, PELINO, GALIMBERTI, AUGELLO, BOCCA, CARIDI, LANGELLA, MESSINA

La 10ª Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014).

Premesso che:

in questi anni di perdurante e profonda crisi economica e occupazionale, la «green economy», cioè l'economia legata a produzioni e consumi ambientalmente vantaggiosi e sostenibili, in quasi tutti i Paesi industrializzati si è andata affermando come uno dei terreni più importanti per efficaci politiche anti-cicliche, orientate a sostenere la domanda interna di beni e servizi qualificati e a favorire il rafforzamento della capacità competitiva ed innovativa dei sistemi economici e produttivi anche in vista della ripresa;

l'innovazione scientifica ed tecnologica legata alla «green economy» è un elemento decisivo di competitività per Paesi come il nostro, dal momento che si tratta di un settore d'investimento ad alto contenuto di conoscenza e a basso contenuto di materie prime, che produce un elevato valore aggiunto e crea occupazione qualificata;

il raggiungimento dell'efficienza energetica costituisce inoltre un campo d'incontro particolarmente virtuoso tra politiche industriali e ambientali e obiettivi altrettanto urgenti di interesse generale: la riduzione dei costi energetici per imprese e famiglie, la diminuzione della dipendenza dalle fonti fossili (che per Paesi come l'Italia rappresentano la principale voce passiva della bilancia commerciale) e la crescita del tasso di innovazione tecnologica;

alcune politiche d'incentivazione hanno data e stanno dando ottimi frutti sia sul fronte

ambientale che su quello dello sviluppo e del lavoro, come il credito d'imposta del 65 per cento sulle riqualificazioni energetiche degli edifici o gli incentivi alle energie rinnovabili;

le fonti rinnovabili ? dal solare, all'eolico, alle biomasse, alla geotermia e all'idroelettrico ? insieme al risparmio e alla efficienza energetica, all'innovazione, alla ricerca e in generale a tutti i settori della «green economy», oltre che rappresentare un importante volano per l'economia, consentirebbero all'Italia il conseguimento degli obiettivi in materia di riduzione delle emissioni di C02 e renderebbero il nostro Paese più competitivo e più vicino alle esigenze delle persone, delle comunità, dei territori;

autorevoli e recenti studi hanno sottolineato quanto le rinnovabili abbiano assunto nell'economia italiana un ruolo strategico. Complessivamente, si valuta che i benefici netti delle rinnovabili proiettati a vent'anni si concretizzano in maggiore occupazione, mancato import di combustibili fossili, export netto nell'industria e riduzione del prezzo di picco dell'energia: benefici quantificabili in una cifra compresa tra i 400 milioni di euro (studio Irex) e alcuni miliardi di euro;

considerato che:

dalla realizzazione di un sistema di incentivazione compiuto, coerente e stabile dipende anche il futuro del comparto industriale legate alle rinnovabili, che ha avuto negli ultimi anni un rilevante sviluppo nel nostro Paese. In tale ambito, sarebbe necessario, procedere ad una valutazione complessiva delle forme di incentivazione legata ad una accurata ed approfondita valutazione delle ricadute che le stesse hanno sui versante industriale interno;

la politica energetica e intrinsecamente connessa alla politica industriale, e come tale e necessaria stabilire la necessaria correlazione tra le due e soprattutto nel momento della formulazione delle azioni di sostengo allo sviluppo del settore delle fonti rinnovabili, così da accompagnare il sistema di incentivi ad un progetto industriale chiaro, capace di creare valore aggiunto anche in ricerca, sviluppo tecnologico, occupazione,

impegna il Governo:

a definire un sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili coerente, stabile ed equilibrato, in grado di sostenere lo sviluppo dell'industria nazionale, e di garantire la giusta remunerazione degli investimenti effettuati nel settore delle rinnovabili. In tale ambito, ad impostare la questione dell'energia e dei regimi di incentivazione alle fonti rinnovabili nel quadro complessivo di una lungimirante politica industriale per il Paese, così da permettere uno sviluppo equilibrato in grado di garantire crescita sostenibile, sviluppo economico e produttivo, occupazione e competitività delle imprese, nel rispetto dell'ambiente, rilanciando i programmi sul risparmio energetico, sui cielo della combustione e della generazione distribuita, massimizzando i risultati ottenuti anche con l'impiego del solare termodinamico;

a procedere in tempi brevi alla convocazione di una conferenza nazionale sull'energia e l'ambiente, che coinvolga assieme ai Ministri competenti, gli operatori e gli esperti del settore, nonché esponenti della ricerca e del mondo scientifico, che contribuisca ad arricchire e ad aggiornare le strategie per la realizzazione di un sistema di approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile ed economicamente vantaggioso;

a sostenere lo sviluppo delle reti di trasmissione e di distribuzione cosiddette «intelligenti», anche con l'impiego delle nuove tecnologie disponibili e coerenti con gli investimenti già effettuati, quali il contatore elettronico presente su tutto il territorio nazionale e a sostenere gli investimenti necessari per recuperare le perdite di rete, anche con l'utilizzo di trasformatori di nuova generazione;

a sostenere lo sviluppo dell'auto elettrica e dei connessi sistemi di accumulazione per valorizzare le produzioni marginali e ridurre le dissipazioni in rete, realizzando con ciò ottimizzazione dell'impiego dell'energia elettrica generata e maggiore efficienza nel sistema di generazione e distribuzione.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1121

3.Tab.3.1.10

TOMASELLI, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Alla tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, *missione: Fondi da ripartire programma* 10.1 ? Fondi da assegnare*, apportare le seguenti variazioni:*

2014:

? CP: ? 10.000.000;

CS: ? 10.000.000.

2015:

? CP: ? 3.000.000;

CS: ? 3.000.000.

2016:

? CP: ? 10.000.000;

CS: ? 10.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, missione Competitività e sviluppo delle imprese programma: 1.1 Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale, apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

2015:

CP: + 3.000.000;

CS: + 3.000.000.

2016:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

3.Tab.3.2.10

GIROTTO, CASTALDI, SANTANGELO

Alla tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, *missione: Fondi da ripartire programma* 10.1 ? Fondi da assegnare*, apportare le seguenti variazioni:*

2014:

? CP: ? 10.000.000;

CS: ? 10.000.000.

2015:

? CP: ? 5.000.000;

CS: ? 5.000.000.

2016:

? CP: ? 10.000.000;

CS: ? 10.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, missione Competitività e sviluppo delle imprese programma: 1.1 Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale, apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

2015:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

2016:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

3.Tab.3.3.10

GIROTTO, CASTALDI, SANTANGELO

Alla tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, *missione: Fondi da ripartire programma* 10.1 ? Fondi da assegnare*, apportare le seguenti variazioni:*

2014:

? CP: ? 10.000.000;

CS: ? 10.000.000.

2015:

? CP: ? 5.000.000;

CS: ? 5.000.000.

2016:

? CP: ? 10.000.000;

CS: ? 10.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, missione Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo programma: 4.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy, apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

2015:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

2016:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

3.Tab.3.4.10

TOMASELLI, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Alla tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, *missione: Fondi da ripartire programma* 10.1 ? Fondi da assegnare*, apportare le seguenti variazioni:*

2014:

? CP: ? 10.000.000;

CS: ? 10.000.000.

2015:

? CP: ? 3.000.000;

CS: ? 3.000.000.

2016:

? CP: ? 10.000.000;

CS: ? 10.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, missione Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo programma: 4.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy, apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

2015:

CP: + 3.000.000;

CS: + 3.000.000.

2016:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

3.Tab.3.5.10

GIROTTO, CASTALDI, SANTANGELO

Alla tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, *missione: Fondi da ripartire programma* 10.1 ? Fondi da assegnare*, apportare le seguenti variazioni:*

2014:

? CP: ? 5.000.000;

CS: ? 5.000.000.

2015:

? CP: ? 5.000.000;

CS: ? 5.000.000.

2016:

? CP: ? 5.000.000;

CS: ? 5.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, missione Ricerca e Innovazione, programma: 7.3 Innovazione tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione, apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

2015:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

2016:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

3.Tab.3.6.10

TOMASELLI, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Alla tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, *missione: Fondi da ripartire programma* 10.1 ? Fondi da assegnare*, apportare le seguenti variazioni:*

2014:

? CP: ? 10.000.000;

CS: ? 10.000.000.

2015:

? CP: ? 3.000.000;

CS: ? 3.000.000.

2016:

? CP: ? 10.000.000;

CS: ? 10.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, missione Sviluppo e riequilibrio territoriale programma: 2.1 Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

2015:

CP: + 3.000.000;

CS: + 3.000.000.

2016:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

1.4.2.11. 11^ Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)

1.4.2.11.1. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 34 (pom.) del 23/10/2013

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2013
34ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Dell'Aringa.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1121) ***Bilancio di previsione dello Stato per l?anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016***

- (Tab. 4) Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

(1120) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)***

(Rapporto alla 5a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente SACCONI, nel dichiarare aperta la sessione di bilancio, sottolinea l'importanza della presenza del Governo nella persona del Ministro, come previsto dall'articolo 126, comma 5 del Regolamento. Nel ringraziare il sottosegretario Dell'Aringa per la sua presenza alla seduta odierna, auspica che il dibattito sui documenti di bilancio sia caratterizzato da quel costruttivo confronto Parlamento-Governo, di cui si sostanzia il sistema parlamentare. Ricorda quindi che l'esame dei disegni di legge e della relativa tabella di bilancio procede congiuntamente e si conclude con

l?espressione di un unico rapporto alla Commissione bilancio entro martedì 29 ottobre e che è ammissibile la presentazione di rapporti di minoranza. Segnala inoltre che in Commissione è possibile presentare ordini del giorno relativi ai singoli articoli dei disegni di legge o alle tabelle e che gli emendamenti al disegno di legge finanziaria, in base all'articolo 128 del Regolamento, vanno invece presentati alla Commissione bilancio. In Commissione possono essere presentati emendamenti alla tabella di bilancio (tabella 4) o su parti di essa.

In qualità di relatore, il PRESIDENTE introduce quindi l'esame congiunto. Innanzitutto si sofferma sull'articolato del disegno di legge di stabilità, a partire dalle disposizioni finanziarie e contabili in materia previdenziale di cui all'articolo 2, che - insieme con l'allegato 2 -determina l'adeguamento per il 2014 dei trasferimenti dovuti dallo Stato all'INPS e relativi alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) e alla gestione ex-INPDAP. Destinatari finali dei trasferimenti relativi alla GIAS sono altre gestioni pensionistiche dell'INPS (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestioni dei lavoratori autonomi, gestione speciale minatori, nonché la gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS).

Il comma 1 dell'articolo 6 modifica la misura delle detrazioni dall'imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento specifico ai redditi da lavoro dipendente e ad alcune delle categorie di redditi assimilati al lavoro dipendente. Il comma 2 prevede una riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, definita, con effetto dal 1° gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia, su proposta dell?INAIL, "tenendo conto degli andamenti degli eventi relativi al rispetto della normativa generale sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro". In relazione a tale riduzione, il comma 2 dispone un trasferimento in favore dell'INAIL, a carico del bilancio dello Stato, pari a 500 milioni di euro per il 2014, 600 milioni per il 2015 e 700 milioni annui a decorrere dal 2016. Sempre a decorrere dal 2016, l?INAIL effettua una verifica di sostenibilità economica, finanziaria e attuariale, asseverata dal Ministero dell?economia, di concerto con il Ministero del lavoro. Il successivo comma 3 introduce - novellando alcuni commi, che prevedevano analoghi benefici per periodi di imposta pregressi - la possibilità per i soggetti passivi privati di deduzione del costo del personale dalla base imponibile IRAP, in relazione ai contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato stipulati ad incremento d'organico. La deduzione è ammessa, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, qualora i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato siano in numero superiore rispetto a quello mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente; l'importo della deduzione non può essere superiore all'incremento del costo del personale classificabile nel conto economico ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, lettera b), numeri 9) e 14), del codice civile. Il beneficio della deduzione decade se, nei periodi d?imposta successivi a quello in cui sia avvenuta l?assunzione, il numero dei lavoratori dipendenti risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in tale periodo d'imposta. Al riguardo, il relatore solleva l'opportunità di chiarire se si faccia riferimento soltanto ai dipendenti a tempo indeterminato. La deduzione compete, in ogni caso, solo qualora - nel relativo periodo d'imposta - permanga il medesimo rapporto di impiego. L?incremento della base occupazionale è commisurato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione, non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbano, anche solo in parte, attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie.

Il comma 4 del medesimo articolo 6 modifica la disciplina del diritto alla restituzione - in favore del datore di lavoro - della maggiorazione contributiva previdenziale concernente i contratti di lavoro dipendente a tempo determinato. In base alla normativa vigente, il datore ha diritto alla restituzione, con riferimento alle ultime sei mensilità retributive, del contributo addizionale qualora il contratto a termine sia trasformato a tempo indeterminato. Il comma sopprime il limite delle sei mensilità, con effetto dal 1° gennaio 2014 e con riguardo alle trasformazioni decorrenti dalla medesima data. Il relatore rileva tuttavia che il diritto alla restituzione compete anche qualora il medesimo datore assuma

il lavoratore con contratto a tempo indeterminato entro sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. In tale ipotesi, nella normativa vigente, il limite massimo delle sei mensilità è ridotto in base al numero dei mesi trascorsi tra la cessazione del rapporto a termine e l'assunzione a tempo indeterminato. Al riguardo, il relatore riterrebbe opportuno chiarire se la soppressione del limite operi anche per la fattispecie della successiva assunzione a tempo indeterminato (il comma 4 fa, peraltro, testualmente riferimento alle sole "trasformazioni"); in ogni caso, riterrebbe necessaria, sotto il profilo formale, una riformulazione della novella, in quanto, con la soppressione del riferimento alle sei mensilità, diventa privo di significato letterale il successivo riferimento, nella norma, alle "mensilità spettanti".

Il comma 1 dell'articolo 7reca stanziamenti, relativi all'anno 2014, per gli ammortizzatori sociali in deroga, nonché per alcune fattispecie di contratti di solidarietà e di proroghe di cassa integrazione integrazioni straordinaria. Sotto il profilo ordinamentale, nell'attuale disciplina, gli ammortizzatori sociali in deroga sono previsti per gli anni 2013-2016 ed attuati - nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate - con decreti del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia, sulla base di specifici accordi governativi, relativi anche a settori produttivi e ad aree regionali. Tali ammortizzatori consistono in trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, concessi o prorogati in deroga alla normativa vigente. Il trattamento concesso o prorogato in deroga ha una prima durata massima di dodici mesi; la misura degli eventuali trattamenti successivi - prorogati per singoli periodi massimi di dodici mesi, con la stessa procedura - è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 nel caso di seconda e del 40 per cento nel caso di ulteriori proroghe; nell'ipotesi di proroghe successive alla seconda, i trattamenti possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale. Il relatore sottolinea inoltre che l'articolo 4, comma 2, del decreto legge n. 54 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 2013, demanda ad un decreto del Ministro del lavoro la definizione di criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga, con particolare riguardo ai termini di presentazione, a pena di decadenza, delle relative domande, alle causali di concessione, ai limiti di durata delle prestazioni e alle tipologie di datori di lavoro e di lavoratori beneficiari, decreto che non è stato ancora emanato. Il comma in esame proroga inoltre per il 2014 altri interventi in materia di lavoro, già previsti per gli anni precedenti. Tali interventi riguardano - con oneri a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione - la possibilità, per le imprese non rientranti nell'ambito ordinario di applicazione della disciplina dei contratti di solidarietà, di stipulare tali contratti, con il riconoscimento di determinate agevolazioni in favore delle stesse imprese e dei lavoratori interessati e la possibilità di proroghe dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale, nel caso di cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi. Tali proroghe possono determinare l'allungamento della durata del trattamento (di norma prevista entro il limite di 12 mesi) fino a 24 mesi. In ogni caso, la proroga è subordinata alla conclusione di uno specifico accordo in sede governativa ed alla sussistenza di un programma inteso alla ricollocazione dei lavoratori, nonché all'accertamento da parte del Ministero del lavoro del concreto avvio, nei primi 12 mesi di trattamento, del piano di gestione delle eccedenze occupazionali. Il successivo comma 2 prevede la costituzione di un ulteriore contingente - pari a 6.000 unità - di soggetti per i quali sia applicabile la disciplina previgente sui requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità - ivi compreso l'istituto delle "finestre". Il contingente è ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, successivamente al 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500 e a patto che perfezionino i requisiti utili per conseguire la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

Il successivo comma 3 autorizza per il 2014 la spesa di 250 milioni di euro per gli interventi di

pertinenza del Fondo per le non autosufficienze, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da SLA; peraltro, nel bilancio a legislazione vigente, il Fondo non ha alcuna dotazione per il 2014.

Il comma 6 del medesimo articolo 7autorizza, per il 2014 una spesa di 99 milioni di euro in favore del Comune e della Provincia di Napoli e del Comune di Palermo per la prosecuzione di lavori socialmente utili e una spesa di 1 milione di euro ai fini della concessione di un contributo ai comuni con meno di 50.000 abitanti, per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili che siano a carico del bilancio comunale da almeno otto anni.

Il successivo comma 7 concerne la sperimentazione della cosiddetta carta acquisti. In primo luogo, si estende la platea dei possibili beneficiari ai familiari di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. In secondo luogo, si pone uno stanziamento in materia, e si demandano ad un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia la determinazione di una quota di risorse da destinare alle aree territoriali non ancora coperte dalla sperimentazione, e la definizione delle modalità di prosecuzione del programma carta acquisti. Riguardo alle aree territoriali già interessate, il presidente relatore ricorda che: in base alla disciplina di cui all'art. 60 del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012, e al decreto ministeriale 10 gennaio 2013, la carta acquisti è sperimentata - tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno ed entro un limite massimo di risorse pari a 50 milioni di euro - nei comuni con più di 250.000 abitanti (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, Verona); successivamente, l'articolo 3, commi da 2 a 5, del decreto-legge n. 75 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 99 del 2013, ha disposto un'estensione, nei limiti di 100 milioni di euro per il 2014 e di 67 milioni per il 2015, a tutti gli altri comuni delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Il comma 23 dell'articolo 10concerne le spese di funzionamento degli enti previdenziali di diritto privato che gestiscono forme obbligatorie di previdenza. In merito, si consente che, a decorrere dal 2014, essi adempiano gli obblighi normativi di contenimento della spesa, effettuando un riversamento, in favore dell?entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per i consumi intermedi nell?anno 2010. Tale riversamento è stabilito come possibilità alternativa a tutti gli obblighi discendenti dalle norme vigenti, in materia di contenimento della spesa pubblica, che riguardino, in generale, le amministrazioni comprese nell'elenco redatto annualmente dall'ISTAT ai fini dell'elaborazione del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di spese di personale.

Dopo aver dato brevemente conto dei contenuti dell'articolo 11, in materia di pubblico impiego, il Presidente relatore passa all'articolo 12, il cui comma 1 concerne la disciplina della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici per il triennio 2014-2016. In proposito, ricorda che la perequazione automatica viene attribuita sulla base della variazione del costo della vita, con cadenza annuale e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. Più in particolare, la rivalutazione si commisura al rapporto percentuale tra il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo all'anno di riferimento e il valore medio del medesimo indice relativo all'anno precedente. Tale percentuale è applicata, nella normativa a regime vigente - già oggetto, per agli anni precedenti il 2014, di diverse modifiche in via transitoria - nella misura del 100 per cento per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici fino a 3 volte il trattamento minimo INPS del 90 per cento per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici compresa tra 3 e 5 volte il predetto trattamento e del 75 per cento per la fascia di importo dei trattamenti superiore a 5 volte il trattamento minimo. Inoltre, in base alla normativa già vigente, per il 2014 è esclusa ogni misura di perequazione per la fascia di importo dei trattamenti superiore a 6 volte il trattamento minimo. Il comma 1 conferma quest'ultima norma, sempre con esclusivo riferimento al 2014, e prevede, per il triennio 2014-2016, ulteriori misure percentuali: 100 per cento per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 3 volte il trattamento minimo INPS

(confermando, sul punto, la normativa a regime summenzionata); 90 per cento per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte il predetto trattamento; 75 per cento per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 4 volte e pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo; 50 per cento per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 5 volte il medesimo minimo - ferma restando, per il 2014, la suddetta norma transitoria per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici superiore a 6 volte il minimo -. La misura percentuale si applica all'importo complessivo del trattamento pensionistico (o dei trattamenti) del soggetto - anziché alle singole fasce di importo -, con una clausola di chiusura, consistente nella garanzia che la perequazione non possa essere inferiore a quella che si applicherebbe qualora l'importo complessivo del trattamento (o dei trattamenti) fosse pari al limite sottostante l'importo complessivo concreto del soggetto.

I successivi commi 2 e 3 modificano la disciplina sui termini di liquidazione dei trattamenti di fine servizio o di fine rapporto, dei dipendenti pubblici. Le modifiche hanno effetto per i soggetti che maturino i requisiti per il pensionamento dopo il 31 dicembre 2013.

Riguardo ai termini generali dilatori di liquidazione, il Presidente relatore ricorda che, nella normativa vigente, i trattamenti in esame sono corrisposti ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche solo decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro oppure sei mesi, nei casi di cessazione dal servizio: per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza; per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio. Il comma 2 in esame modifica questo secondo termine, elevandolo da sei a dodici mesi. Lo stesso commaopera una revisione della normativa che prevede la liquidazione in forma rateale dei trattamenti di fine servizio o di fine rapporto, comunque denominati, che superino un determinato importo. Tali norme riguardano i dipendenti delle amministrazioni pubbliche comprese nell'elenco redatto annualmente dall'ISTAT ai fini dell'elaborazione del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni. La disciplina vigente prevede che la liquidazione avvenga in un'unica soluzione, qualora l'ammontare complessivo (al lordo delle trattenute fiscali) sia complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro; in due rate, qualora l'ammontare sia superiore alla suddetta soglia ed inferiore a 150.000 euro (in tal caso, la prima rata è pari a 90.000 euro e la seconda è pari all'ammontare residuo); in tre rate, qualora l'ammontare sia pari o superiore a 150.000 euro; in tal caso, la prima rata è pari a 90.000 euro, la seconda a 60.000 euro e la terza all'ammontare residuo. Il commariduce il primo limite da 90.000 a 50.000 euro, il secondo da 150.000 a 100.000 euro e l'importo massimo della seconda rata da 60.000 a 50.000 euro.

Il successivo comma 4 introduce un contributo di solidarietà, per il periodo 2014-2016, sui trattamenti pensionistici obbligatori eccedenti determinati limiti. L'aliquota del contributo è pari a: il 5 per cento per le fasce di importo superiori a 150.000 euro lordi annui e fino a 200.000 euro; il 10 per cento per le fasce superiori a 200.000 euro e fino a 250.000 euro; il 15 per cento per le fasce superiori a 250.000 euro. A tal fine, si prendono in considerazione tutti i trattamenti pensionistici obbligatori percepiti dal soggetto. Le somme derivanti dalle trattenute restano acquisite dalla gestione previdenziale che eroga il trattamento, anche al fine di concorrere alle misure legislative di deroga che rendono applicabile, per alcuni contingenti, la disciplina previgente sui requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità, ivi compreso l'istituto delle "finestre". A tale proposito, il Presidente relatore ricorda che un contributo analogo - tuttavia destinato al bilancio dello Stato - era previsto, sempre per un periodo di tempo limitato (1° agosto 2011-31 dicembre 2014), dall'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 116 del 2013. Tale sentenza ha ravvisato che il contributo suddetto avesse una natura sostanzialmente tributaria e che, quindi, violasse i principi di eguaglianza formale e di imposizione tributaria secondo la capacità contributiva di ciascun soggetto, di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione. In precedenza, la Corte costituzionale - con le ordinanze n. 22 del 2003 e n. 160 del 2007 - aveva invece dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale di un precedente contributo analogo, benché costituito da un'aliquota fissa e di livello notevolmente inferiore (2 per cento).

Il comma 5 dell'articolo 12 reca una norma di interpretazione autentica - avente, quindi, effetto retroattivo - concernente le gestioni previdenziali obbligatorie facenti capo ad enti previdenziali di diritto privato. La norma specifica che la precedente disposizione di salvezza sugli atti e le deliberazioni, già adottati dagli enti suddetti ed approvati dai Ministeri vigilanti entro il 31 dicembre 2006, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che essi siano intesi ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine. La relazione tecnica allegata al disegno di legge osserva che il comma è inteso a salvaguardare - di fronte ad alcune sentenze della Corte di cassazione - la legittimità di atti e delibere degli enti in esame, relativi, in particolare, a modifiche dei criteri di calcolo del trattamento pensionistico senza l'applicazione del principio del *pro rata*.

Passando ad un esame più specifico dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Presidente relatore osserva che, mentre il disegno di legge di bilancio conferma, complessivamente, il livello tendenziale di spesa a legislazione vigente, gli elenchi e le tabelle del disegno di legge di stabilità recano talune variazioni, delle quali dà conto. Sottolinea quindi che le tabelle A e B del disegno di legge di stabilità, costituiscono due fondi, per le spese, rispettivamente di natura corrente e in conto capitale, derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento. Gli accantonamenti dei due fondi sono articolati per Dicasteri, benché le risorse siano interamente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le due tabelle confermano, per gli accantonamenti relativi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gli importi già previsti nel bilancio a legislazione vigente.

In conclusione, il Presidente relatore reputa condivisibile il disegno di legge di stabilità, in quanto assume il dichiarato obiettivo di un progressivo contenimento delle spese delle pubbliche amministrazioni - da attuarsi attraverso la loro rivisitazione analitica - e di una corrispondente riduzione della pressione fiscale, con particolare riferimento al cuneo sul lavoro. In questo percorso può esservi ilmeno, garantito da clausole di salvaguardia, ed il più, realizzato con effettivi e mirati tagli di spesa che in partenza non possono essere contabilizzati, data la certezza richiesta dalla regolazione della contabilità pubblica. Nelle condizioni date in partenza occorre tuttavia riflettere sul modo più efficace di ridurre il costo indiretto del lavoro, in relazione alle esigenze di ripresa dei consumi e di incremento della produttività. Sottopone quindi alla Commissione l'ipotesi di trasformare il minore prelievo spalmato mensilmente su tutti i redditi medio-bassi in una unica erogazione nell'anno agli stessi contribuenti o nell'aumento delle risorse dedicate alla detassazione della parte dei salari, definita da accordi aziendali o interaziendali, in relazione ad obiettivi di maggiore produttività, a partire dalla modulazione e dall'incremento dell'orario di lavoro. Analogamente, una puntuale indicazione dei modi con cui effettuare l'annunciata operazione di *spending review* dovrebbe collegarsi con contestuali maggiori benefici sui salari e sulla liquidità delle imprese, in termini di ulteriore riduzione dell'incidenza del fattore lavoro sul calcolo dell'IRAP. A questo proposito sottolinea che le Regioni possono modulare le aliquote IRAP ed in particolare la rilevanza dell'occupazione nella sua definizione. Ritiene comunque limitativa la disciplina contenuta nel disegno di legge di stabilità, perché condiziona il beneficio all'occupazione aggiuntiva a tempo indeterminato, escludendo a priori settori, come il turismo, che si avvalgono strutturalmente di contratti a termine di tipo stagionale.

Giudica senz'altro positiva a riduzione della contribuzione INAIL, affinché sia più proporzionata alle prestazioni e più sensibilmente collegata ai comportamenti virtuosi delle imprese; riterrebbe tuttavia contestualmente necessario l'adeguamento degli indennizzi da danno biologico. Analogamente, segnala la mancata riproposizione del modesto finanziamento dedicato alle attività formative dell'ANMIL, che realizza nelle scuole essenziali funzioni educative alla salute e alla sicurezza nel lavoro.

Le rimodulazioni ai capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero del lavoro a suo avviso inducono a chiedere al Governo un quadro più leggibile delle risorse destinate alle politiche attive dedicate all'impiego, anche con riferimento agli enti e società operanti a questo scopo sulla base degli indirizzi dello stesso Ministero, tenuto conto anche del programma europeo di "garanzia giovani". Avanza inoltre perplessità e chiede chiarimenti a proposito dell'ulteriore finanziamento ai lavori

socialmente utili di Napoli e Palermo.

Con riferimento alle politiche passive, nel richiamare le considerazioni svolte nella seduta della Commissione di ieri dal sottosegretario Dell'Aringa, nel corso dell'esame, in sede consultiva, del decreto-legge n. 102 del 2013, chiede al Governo un chiarimento sui tempi e modi di adozione con decreto interministeriale dei criteri, che costituiscono - secondo una inequivoca lettura della legge - presupposto della erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga.

Chiede altresì al Governo, che in Commissione aveva preannunciato la riapertura della delega relativa alla partecipazione dei lavoratori - oggetto peraltro di una iniziativa legislativa largamente condivisa - se non ritenga opportuno almeno l'accantonamento di un Fondo dedicato a sostenere forme di partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese in un contesto di relazioni industriali cooperative. Il blocco della contrattazione nazionale nel Pubblico Impiego ripropone la contestuale esigenza di un significativo cambiamento delle relazioni industriali nell'area pubblica, affinché, in prossimità, nella concreta dimensione dei singoli uffici e dei singoli enti, si possano condividere le fatiche ed i risultati dei necessari processi di riorganizzazione delle funzioni pubbliche anche alla luce della loro progressiva digitalizzazione.

Quanto alla rimodulazione dell'indicizzazione rispetto al costo della vita e al prelievo di solidarietà sulle prestazioni previdenziali, a suo avviso occorrerebbe limitarlo a quelle percepite prima del compimento del sessantasettesimo anno di età, correlandolo all'introduzione di modalità più convenienti per i versamenti volontari rivolti al recupero dei periodi di laurea, o comunque non lavorati, e degli elementi di flessibilità nell'età di accesso al sistema previdenziale ipotizzati dallo stesso Governo.

Il prelievo forzoso sulle Casse Previdenziali private e privatizzate in relazione ai processi di efficientamento dovrebbe inoltre a suo avviso, almeno in parte, ritornare sugli stessi professionisti in termini di sviluppo delle prestazioni di sicurezza e protezione sociale.

Segnala, inoltre, che il prelievo aggiuntivo sui redditi oltre i 300mila euro non può riproporsi all'infinito, in quanto determinerebbe un livello strutturalmente sproporzionato della tassazione su questi redditi, con effetti disincentivanti sulle maggiori responsabilità professionali, per cui appare consigliabile una sua limitazione al 2014, cancellandolo nel secondo e terzo anno di manovra.

Da ultimo, sottolinea la necessità di un'integrazione tra le risorse destinate ai servizi sanitari regionali e quelle dedicate alle politiche socio-sanitarie-assistenziali, in modo tale da garantire quella appropriatezza delle prestazioni rispetto ai bisogni che già consente ad alcuni territori di ridurre la spedalizzazione inappropriata, realizzando risultati migliori e costi inferiori. Giudica infine positivo il potenziamento della carta acquisti, nella misura in cui trovano conferma ed estensione geografica la possibilità di aggiungervi il dono privato e la logica sussidiaria in favore delle municipalità e da queste alle forme associative non profittevoli: la povertà può infatti essere individuata e contrastata solo in prossimità. Ritiene così di aver richiamato tutti i principali contenuti dei documenti di bilancio con riferimento alla competenza della Commissione. Le ipotesi di correzione e integrazione da lui proposte si muovono dunque nel solco di una sincera condivisione della manovra stessa.

Si apre il dibattito.

Il senatore ICHINO (*SCpI*) esprime piena condivisione per la relazione svolta dal Presidente, ribadendo l'opportunità che nel disegno di legge di stabilità venga inserita, se non la disposizione relativa alla partecipazione dei lavoratori nell'impresa, quantomeno una disposizione che istituisca il fondo allo scopo necessario. Ciò avrebbe il significato di eliminare almeno un disincentivo in questa direzione.

Con riferimento alla disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 7, riguardante stanziamenti per gli ammortizzatori sociali in deroga, osserva che la pura e semplice proroga della cassa integrazione con riferimento a posizioni di lavoratori che dichiaratamente hanno perso il proprio lavoro e per i quali non

sussiste alcuna possibilità di ripresa rappresenta un grave errore, anzitutto ai danni dei lavoratori medesimi. Si dà così luogo ad una pura e semplice politica passiva, e non si favorisce la rioccupazione, confondendo una misura a carattere emergenziale con una misura strutturale. Sollecita pertanto il Governo ad attivare immediatamente iniziative che coniughino politiche passive e politiche attive del lavoro, evitando di sprecare le scarse risorse disponibili in una direzione sbagliata. Quanto al comma 6 dell'articolo 7, egli esprime forti critiche per il fatto che, di fronte alla disoccupazione riscontrata delle aree di Napoli e di Palermo, non si abbia da proporre altro che un contributo per la stabilizzazione dei lavoratori; ciò non tanto per l'importo, tutto sommato non rilevante, ma per lo stesso messaggio che viene così inviato a tutti gli altri lavoratori, destinatari di una promessa di stabilizzazione che palesemente non potrà mai essere mantenuta. L'assenza di una disposizione sui contratti di ricollocazione è a suo avviso errata, e su questo richiama l'attenzione del Governo. Quanto alle deroghe in materia pensionistica contenute nel comma 2 dell'articolo 7 ed alla costituzione ivi prevista di un ulteriore contingente pari a 6.000 unità, fa presente l'esistenza di casi analoghi di lavoratori rimasti esclusi dalla salvaguardia per motivi essenzialmente legati alla formulazione stessa della norma, e segnala l'esigenza di una riformulazione. Si riserva la presentazione di proposte di modifica a ciò finalizzate.

La senatrice MUSSOLINI (*PdL*) richiama l'attenzione della Commissione sulla importanza del disegno di legge di stabilità, che, lungi dal rappresentare una congerie di numeri, dà il senso delle singole politiche da realizzarsi nell'anno prossimo. Auspica pertanto che l'esame offra l'occasione per una soluzione delle tante delicate problematiche già ricordate dal Presidente relatore nella sua illustrazione, tanto più in considerazione del momento, politicamente assai articolato, nel quale il dibattito ha luogo. In questo senso ritiene importante che si chiarisca preliminarmente entro quali limiti l'esame possa svolgersi, anche con riferimento alle modifiche e ai correttivi da proporre. Una volta scelta la direttrice, è comunque opportuno che l'Esecutivo mantenga la propria linea, per non disorientare né i cittadini né l'interlocutore Parlamento. Con specifico riferimento al tema della digitalizzazione, pure toccato nella illustrazione del Presidente relatore, mette in guardia dalla circostanza, tutt'altro che residuale, di richieste di documentazione cartacea da parte delle singole aziende, soprattutto con riferimento a forniture e contratti, evidentemente al fine di creare vincoli ai cittadini e ostacolarne l'eventuale recesso.

La senatrice GATTI (*PD*), nell'auspicare che il disegno di legge di stabilità agevoli quella crescita complessiva già anticipata nel corso del recente dibattito sulla Nota di variazione del bilancio, si sofferma in particolare sulle deduzioni ai fini IRPEF, sottolineando la limitatezza delle cifre. Si dice favorevole a che l'importo del prelievo avvenga con un'unica erogazione, ma ritiene opportuno riflettere sulla possibilità di ampliare il limite superiore e anticipa che presenterà emendamenti in questo senso. Non condivide invece l'ipotesi, avanzata dal Presidente relatore, di aumentare le risorse dedicate alla detassazione della parte dei salari in relazione ad obiettivi di maggiore produttività, definita da accordi aziendali o interaziendali. Ciò in relazione alla forte crisi economica che il Paese sta attraversando e nel convincimento che la contrattazione di secondo livello non riguardi che in misura minima le aziende di dimensioni piccole e piccolissime. Sottolinea quindi che le pensioni sono state fortemente penalizzate dalla crisi economica e che il blocco delle indicizzazioni è avvenuto all'esito di un lavoro paziente e rigoroso. Nel disegno di legge di stabilità viene riproposta l'indicizzazione, ma con una modifica strutturale, che personalmente non condivide, che supera il sistema delle fasce. La disposizione, contenuta all'articolo 12 comma 1 applica, infatti, le varie misure percentuali all'importo complessivo del trattamento pensionistico del soggetto, e comporta forti rischi. Da ciò la necessità di un intervento di modifica. Quanto all'articolo 7 comma 2, nel riallacciarsi alle considerazioni svolte dal senatore Ichino, osserva che i lavoratori cui faceva riferimento e rimasti esclusi dalla disposizione del 2011 sono in numero molto esiguo, ritenendo opportuno che la problematica venga affrontata in modo complessivo. Conclusivamente, esprime apprezzamento per gli

interventi specifici in materia di occupazione femminile, avanzando tuttavia perplessità su alcune misure di carattere sociale e sulla scarsa consistenza di taluni fondi.

Il senatore LEPRI (*PD*) formula un giudizio complessivamente favorevole sui documenti di bilancio, preannunciando che si soffermerà su alcuni profili di criticità. In particolare, esprime preoccupazione con riferimento alle modalità con le quali vengono affrontati i temi sociali, osservando che i fondi a ciò destinati a fatica raggiungono gli importi stanziati nel 2013, risultando conseguentemente inadeguati nell'attuale fase di forte disagio sociale. Auspica pertanto che vi siano spazi adeguati di esame che consentano di recuperare risorse in particolare sul versante previdenziale e senza ulteriori penalizzazioni per le fasce più deboli. Anche in tema di salvaguardati, sarebbe stata preferibile una misura più coraggiosa, anche avvalendosi di misure basate sui contributori volontari. Infine, in tema di contratto di solidarietà, ritiene l'intervento del Governo molto prudente e poco significativo, e ne auspica la modifica.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SEL*) si augura che in questa fase la Commissione svolga quel dibattito serio e franco, nei toni e nella sostanza, che è finora mancato e rammenta che per garantire una vera stabilità al Paese occorrono misure che si muovano nel rispetto dei principi di solidarietà, equità e giustizia sociale. In questo senso, auspica che Governo e Parlamento abbiano ben chiara l'importanza dei contratti di solidarietà e la finalità essenziale di attenuare le sofferenze dei cittadini. La difesa del lavoro rappresenta una priorità assoluta ed è in questo senso paradossale e insieme paradigmatica la vicenda Irisbus, da lui già più volte ricordata. Egli reputa offensivo ogni riferimento alla impossibilità di rifinanziare all'infinito gli ammortizzatori in deroga, quasi che la perdita del lavoro fosse responsabilità dei lavoratori, giudicati evidentemente come un fastidio e non come soggetti cui offrire finalmente una soluzione dignitosa. Tali concezioni rappresentano un vero e proprio attacco di classe nei confronti dei ceti poveri. Sulle singole disposizioni dei documenti e sui profili specifici di essi si riserva un successivo intervento.

Il presidente relatore SACCONI (*PdL*) precisa al senatore Barozzino che ogni qual volta viene avanzata una critica nei confronti del rifinanziamento degli ammortizzatori sociali, e in particolar modo della mobilità in deroga, lungi dal riferirsi ai lavoratori, si intende semmai criticare con forza quelle funzioni pubbliche che non hanno saputo organizzare altre risposte a determinate emergenze occupazionali, con ciò insistentemente chiudendo dei lavoratori nella trappola della povertà.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) sottolinea i ristretti tempi di esame destinati al dibattito su un provvedimento, come il disegno di legge di stabilità, che pure dovrà tracciare il cammino dell'Italia per il prossimo anno. Esprime consenso con riferimento al dettato dell'articolo 6 commi 1 e 3, con riferimento alle misure relative alle detrazioni IRPEF per i redditi da lavoro dipendente o assimilati, alla riduzione dei premi INAIL e alle deduzioni ai fini IRAP del costo dei nuovi assunti. Un giudizio favorevole investe altresì la disposizione di cui all'articolo 6 comma 4 in materia di restituzione al datore di lavoro della maggiorazione contributiva concernente il contratto di lavoro a tempo determinato. L'esiguità degli aumenti destinati ai lavoratori è tuttavia un fatto reale e senz'altro impone un ricalcolo. Quanto al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali, riterrebbe opportuno trasformare la misura in uno strumento di politica attiva, anche attraverso il contratto di solidarietà. Infine si sofferma sulla delicata vicenda della Irisbus, auspicando che il Governo manifesti una reale volontà di soluzione. Si riserva di intervenire nuovamente nel corso del dibattito.

Il senatore LEPRI (*PD*) prende brevemente la parola per chiedere al Governo precisazioni sui dati riguardanti le variazioni di bilancio, con specifico riferimento alla tabella 4.

Il presidente SACCONI, nel ringraziare tutti gli intervenuti nel dibattito, propone di fissare la scadenza per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, nei termini da lui precedentemente ricordati, a lunedì 28 ottobre alle ore 12. Auspica che nelle sedute della Commissione già previste per la giornata di domani sia possibile esaurire la discussione generale congiunta, nonché le repliche, in modo da potersi successivamente concentrare sulla delicata fase emendativa.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.4.2.11.2. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 35 (ant.) del 24/10/2013

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 2013
35ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Dell'Aringa.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(1121) ***Bilancio di previsione dello Stato per l?anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016***

- (Tab. 4) Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

(1120) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)***

(Rapporto alla 5a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice Rita GHEDINI (*PD*), nel concordare in particolare con le considerazioni svolte nel corso del dibattito dai senatori del suo Gruppo, richiama le osservazioni avanzate dal senatore Barozzino nel proprio intervento. Con riferimento all'impianto generale della manovra, osserva che nel corso dell'esame si è riflettuto sugli aspetti di competenza della Commissione, ponendo in risalto gli

elementi positivi ancorché in taluni casi insufficienti della manovra stessa; tuttavia va tenuto presente che qualsiasi intervento di normazione in materia lavoristica ha capacità di migliorare le condizioni dei lavoratori di gran lunga inferiore agli interventi riguardanti gli investimenti. La manovra di bilancio, pur oggetto di tante critiche, ha dunque il pregio di individuare, per la prima volta dopo anni, risorse e aree di intervento specificamente finalizzate a consentire la ripresa produttiva. Si stanziano infatti cinque miliardi per investimenti produttivi e tre in ambiti specifici, tra cui la mobilità sostenibile, che sta a cuore a tutti. In questo quadro, segnala al senatore Barozzino che, accanto alla nota e grave vicenda della Irisbus, anche l'azienda Breda Menarini attraversa un momento assai delicato. Per la prima volta, dunque, dopo un lungo periodo, si spostano risorse sulla mobilità pubblica a basso impatto ambientale, e ciò è destinato a produrre occupazione assai più di qualsiasi intervento di riduzione del costo del lavoro. Altrettanto rilievo riveste l'allentamento per un miliardo del patto di stabilità. Un altro profilo importante attiene alla proroga di ulteriori incentivi a fini di risparmio energetico. Queste risorse destinate a investimenti produttivi avranno dunque maggiore capacità di traino sull'occupazione e sull'economia reale. D'altro canto occorre gestire una fase economica di persistente difficoltà, irrobustendo a tal fine il pilastro sociale della manovra, come già ricordato nella seduta di ieri in particolare dal senatore Lepri. Sul tema degli ammortizzatori sociali, occorre poi impegnarsi in un dialogo fitto e a breve scadenza con il Governo, per ragionare sui criteri per l'erogazione, nell'ambito di una visione complessiva che tenga insieme le esigenze delle persone che perdono il lavoro e quelle delle imprese, che, in non pochi casi, hanno avuto, attraverso lo strumento degli ammortizzatori, la possibilità di attraversare fasi di crisi anche lunghe, con esiti produttivi. Ferma restando l'esigenza di combattere gli abusi, è necessario dunque favorire un utilizzo proattivo di tali misure e non di semplice accompagnamento dei lavoratori. Molte delle misure presenti nella manovra hanno a che fare con la necessità di trovare risorse per una diversa definizione di alcuni interventi. Il limite è costituito dal mantenimento dei vincoli di bilancio e dal rispetto del tasso di *deficit* programmato, che lungi dal rappresentare un semplice ossequio a patti sottoscritti, stanno consentendo di negoziare con l'Unione europea l'utilizzo di una quota maggiore di fondi strutturali.

La senatrice MUSSOLINI (*PdL*) ricorda che, nel corso dell'ultimo intervento del ministro Giovannini dinanzi alla Commissione, si è affrontata la problematica del legame tra la maternità e il lavoro di cura, anche con riferimento all'anzianità a fini pensionistici. In quella sede è stata ribadita l'importanza di trasmettere un segnale forte con riferimento al riconoscimento a fini di anzianità pensionistica di tutte quelle energie e quel tempo che le donne dedicano alla cura dei figli e a quella di eventuali persone affette da gravi disabilità presenti nel nucleo familiare. Nel ribadire quanto in quella occasione da lei già evidenziato e condiviso anche da rappresentanti di altri Gruppi politici, sottolinea che la problematica è all'attenzione della Commissione ed invita il Governo a considerarla come uno degli elementi centrali anche all'interno della manovra di bilancio.

A giudizio della senatrice D'ADDA (*PD*) la manovra di bilancio, nella parte di competenza della Commissione, evidenzia l'indirizzo del Governo di sostenere chi è privo di reddito, ovvero ha un reddito comunque non sufficiente a garantirgli una vita dignitosa. Invita dunque il rappresentante del Governo a chiarire con nettezza se questo sia un profilo caratterizzante della manovra stessa, segnalando che il sostegno ai soggetti in difficoltà economica, lungi dal costituire un mero elemento di buonismo, rappresenta un vero e proprio dovere dello Stato. La situazione è infatti assai grave e comporta forti rischi di implosione per il Paese. Concorda con quanto detto dal Presidente relatore nella propria illustrazione con riferimento alla esigenza di contrastare la povertà con strumenti di prossimità e cita alcuni interventi finalizzati all'aiuto di soggetti in patologica situazione di difficoltà, soffermandosi in particolare su quelli realizzati dall'*ex* ente Ferrovie dello Stato attraverso alcune cooperative. Chiede quindi al Governo di indicare chiaramente su quali capitoli siano stanziate le risorse e se intenda o meno rendere strutturali determinati fondi, ritenendo preferibili stanziamenti di importo minore, a condizione che si tratti di stanziamenti certi.

La senatrice MUNERATO (*LN-Aut*) avanza forti perplessità in particolare sull'articolo 7 comma 6, ritenendo ingiusto un ulteriore finanziamento a favore della prosecuzione di lavori socialmente utili nelle aree di Napoli e di Palermo, che continua a perpetrare una politica assistenziale. Esprime altresì netto dissenso, con riferimento all'articolo 7 comma 7, nei confronti dell'estensione della platea dei possibili beneficiari della Carta acquisti anche ai familiari di soggetti non aventi la cittadinanza di uno Stato membro e che siano titolari di diritto di soggiorno: a maggior ragione in un periodo di risorse scarse, i benefici andrebbero destinati ai cittadini italiani. I suoi dubbi si appuntano altresì sul comma 15 dell'articolo 9 e sul comma 4 dell'articolo 12; al riguardo osserva che il legislatore dovrebbe svolgere la propria funzione indipendentemente dalle pressioni dei magistrati, di qualunque grado.

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il presidente SACCONI sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,30, riprende alle ore 9,40.

La senatrice CATALFO (*M5S*) appunta le proprie perplessità sugli interventi di carattere sociale contenuti nel disegno di legge di stabilità, a cominciare dall'articolo 7, sollecitando l'adozione di reali misure di sostegno al reddito. Quelle in esame non sono infatti a suo avviso suscettibili di fronteggiare efficacemente la crisi economica che attraversa l'Italia e fornire un vero sostegno a quanti vivono al di sotto della soglia di povertà. Sul tema degli ammortizzatori sociali va promossa una sostanziale riforma, che dovrebbe coinvolgere il reinserimento concreto dei soggetti, attraverso misure di politica attiva che ne consentano la ricollocazione nel mondo del lavoro. Insufficiente è anche la previsione riguardante il contributo di solidarietà, la cui percentuale andrebbe a suo giudizio aumentata abbassando l'importo iniziale. Le sue perplessità si appuntano altresì sull'articolo 12 comma 1, in materia di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, che, così come strutturato, va a colpire nuovamente le fasce più deboli. Nell'anticipare l'intento di presentare proposte di modifica, auspica che il Governo voglia tener conto della necessità di interventi che contrastino con efficacia la crisi occupazionale ed economica.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SEL*) fa presente alla senatrice Ghedini di essere perfettamente consapevole della problematicità della vicenda che coinvolge Breda Menarini, grave quanto quella da lui ricordata della Irisbus. Il problema centrale è rappresentato dalle modalità con le quali si investe e dalla individuazione degli appostamenti delle risorse. In ogni caso è assai importante la realizzazione di un polo unico dei trasporti, e l'Italia ne ha tutte le potenzialità. In questo senso, la legge di stabilità deve andare incontro ai lavoratori e ai pensionati, rimettendo in moto l'economia. Si riserva conclusivamente la presentazione di emendamenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente SACCONI dichiara chiusa la discussione generale e sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,55, riprende alle ore 12,45.

Replicando agli intervenuti, il sottosegretario DELL'ARINGA precisa preliminarmente che

l'assenza del Ministro dal dibattito su provvedimenti cui evidentemente il Governo annette importanza fondamentale è stata causata da suoi concomitanti impegni istituzionali a carattere internazionale. Si impegna comunque a trasferirgli la sintesi del dibattito che si è svolto in Commissione e sul quale dà personalmente un giudizio largamente favorevole, atteso che le considerazioni e le osservazioni gli sono parse complessivamente ragionevoli, motivate e meritevoli di considerazione adeguata. L'importo totale della manovra è prefissato, ferma restando la possibilità di recuperare altre risorse o di modulare altrimenti quelle già appostate. In questo senso, lo stesso Presidente del Consiglio ha in più sedi dichiarato la propria disponibilità nei confronti di possibili utilizzi, anche diversi, degli stanziamenti a favore di categorie di imprese, di soggetti e di famiglie. Né è esclusa la possibilità di interventi aggiuntivi a copertura di ulteriori iniziative. Per quanto riguarda i contenuti della manovra, con specifico riferimento a quelli riguardanti il cosiddetto "cuneo fiscale", nelle proposte del Ministero del lavoro figuravano anche altri interventi, che hanno dovuto essere accantonati in ragione di un ordine di priorità complessivo del Governo. Una proposta riguardava ad esempio il Fondo per il salario di produttività. Il Governo è comunque favorevole a una concentrazione delle risorse a favore delle famiglie più bisognose, andando così incontro alle sollecitazioni da molti avanzate a favore di misure destinate a combattere la povertà e sostenere le imprese. Anche in questo caso le proposte originarie del Ministero del lavoro erano più ampie; resta comunque aperta la possibilità di altri interventi. Quanto alla nuova disciplina della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, la cui misura percentuale si applicherebbe ora all'importo complessivo del trattamento, anziché alle singole fasce di importo, pur nell'opinione che l'applicazione per fasce sia contrassegnata da maggiore razionalità, riterrebbe complicata una modifica della nuova disciplina proposta all'articolo 12, comma 1. Con riferimento al contributo di solidarietà, l'impegno è di non incorrere in una nuova declaratoria di incostituzionalità. Senz'altro anche in questi campi si può comunque fare di più, promuovendo iniziative più coraggiose sul versante della solidarietà; in questo senso ritiene possibile esaminare interventi correttivi. Molta enfasi il Ministero del lavoro ha posto con riferimento alle misure per il contrasto alla povertà. Un aspetto assai delicato è poi quello della condizionalità. Per quanto riguarda gli investimenti, reputa giusto e comprensibile che la Commissione sia particolarmente preoccupata degli aspetti riguardanti il sostegno alla crescita; le iniziative contenute nella manovra rispondono appunto ad un disegno complessivo di rilancio e di tutela dei posti di lavoro ed auspica pertanto che la Commissione voglia sostenerle. Con riferimento agli ammortizzatori sociali, osserva che si tratta di strumenti molto appetiti, ma altresì molto costosi. Per quanto riguarda l'erogazione degli incentivi, riconosce che il decreto ministeriale arriverà evidentemente con ritardo, ciò che apre un versante di riflessione sul piano giuridico; dal punto di vista sostanziale, i Dicasteri del lavoro e dell'economia sono orientati a dare applicazione a questi incentivi a partire dal 1° gennaio 2014, per questioni di opportunità. Si stanno peraltro individuando criteri di erogazione destinati a valere per i prossimi tre anni, con la finalità di raggruppare tre obiettivi: rendere il mercato del lavoro efficiente, non saccheggiare le casse dello Stato e salvaguardare le garanzie dei lavoratori. Si tratta di finalità non semplici da attingere congiuntamente e sulle quali si confida potrà essere d'ausilio il parere che sul decreto ministeriale saranno chiamate a dare le competenti Commissioni del Parlamento, le regioni e le parti sociali. Certamente occorrerà fare di più sul versante dell'attivazione; in ogni caso nel prossimo anno ai fini della realizzazione di quei tre obiettivi saranno disponibili fondi strutturali. Ciò fermo restando che sul punto esistono sensibilità diverse, come evidenziato dalle considerazioni svolte in tema di LSU. Infine, sui temi di tutela della maternità e di riconoscimento del lavoro di cura anche a fini pensionistici il Governo conferma il suo pieno impegno.

Il presidente relatore SACCONI (*PdL*) ringrazia tutti gli intervenuti ed il rappresentante del Governo, esprimendo compiacimento per un dibattito risultato ricco di sottolineature e proposte. Si riserva di esprimere le proprie considerazioni conclusive nel corso dell'illustrazione della proposta di rapporto alla Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che, in considerazione dell'andamento dell'esame dei documenti di bilancio, la seduta della Commissione già convocata per oggi, alle ore 15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 13,10.

1.4.2.11.3. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 36 (pom.) del 29/10/2013

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 29 OTTOBRE 2013
36ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Dell'Aringa.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1121) ***Bilancio di previsione dello Stato per l?anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016***

- (Tab. 4) Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

(1120) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)***

(Rapporto alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Rapporto favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 ottobre scorso.

Il presidente relatore SACCONI (*PdL*) fa presente che allo scadere del termine sono stati presentati sette ordini del giorno al disegno di legge n. 1120 e due emendamenti alla Tabella 4, pubblicati in allegato al resoconto. Dà quindi conto di una bozza di rapporto, favorevole con osservazioni - pubblicata in allegato al resoconto - nella quale ha raccolto talune osservazioni e sottolineature

contenute negli interventi svolti nel corso del dibattito.

La senatrice CATALFO (*M5S*) illustra l'ordine del giorno G/1120/2/11, che impegna il Governo ad assumere iniziative per introdurre il reddito di cittadinanza. Ritiene essenziale che il Governo adotti misure di sostegno reale a favore dei soggetti che vivono al di sotto della soglia di povertà e promuova la redistribuzione della ricchezza. Si tratta di principi sanciti nella Costituzione e nella Carta sociale europea e che rappresentano questioni non più rinviabili. Il reddito di cittadinanza, poi, è previsto in quasi tutti i Paesi europei. E' a suo giudizio il momento di introdurre un cambiamento reale, evitando di colpire sempre le fasce più deboli della popolazione.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) dà conto dell'ordine del giorno G/1120/7/11, riguardante un problema annoso, quale quello degli oneri che i lavoratori sono costretti a pagare per ricongiungere i contributi versati a fini pensionistici a varie gestioni. Egli ritiene opportuno un impegno del Governo a modificare gli attuali criteri, anche tenendo conto dei mutamenti intervenuti nel mercato del lavoro, caratterizzato da frequenti cambiamenti di più attività lavorative e di più datori di lavoro nel corso della vita del lavoratore.

Il senatore DAVICO (*LN-Aut*) illustra congiuntamente gli ordini del giorno G/1120/1/11, G/1120/3/11, G/1120/4/11, G/1120/5/11 e G/1120/6/11, sottolineando che tutti vanno incontro ad esigenze particolari e concrete e tutti originano da problematiche sulle quali è opportuna la riflessione della Commissione e l'adozione di misure da parte del Governo.

Il senatore ICHINO (*SCpI*) esprime netta contrarietà nei confronti degli ordini del giorno G/1120/2/11 e G/1120/7/11, anticipando il voto contrario ad entrambi. Osserva che il reddito di cittadinanza non è sancito dalla Carta sociale europea, né si applica in alcun altro Paese d'Europa, ma ha trovato realizzazione unicamente in Alaska. Sovente si confonde il reddito minimo di cittadinanza con il reddito minimo di inserimento, che è ben altro: il presupposto in questo caso non è infatti unicamente la cittadinanza del Paese, bensì il trovarsi esclusi dal tessuto produttivo. Occorre tuttavia essere consapevoli che l'istituto del reddito minimo di inserimento può funzionare solo se esiste il *know how* per la condizionalità del sostegno del reddito. D'altro canto, attesa la scarsità di risorse, destinarle tutte al reddito minimo d'inserimento evidentemente confligge con la loro allocazione a favore della Cassa integrazione in deroga.

La senatrice GATTI (*PD*) rileva che la sua parte è convinta della necessità di intervenire a sostegno di situazioni di grande povertà, ma che l'ordine del giorno G/1120/2/11 appare assai oscuro. Invita quindi i firmatari a riflettere sul concetto di universalità e sull'esistenza di strumenti di tipo assicurativo e gravanti sulla fiscalità generale. Ritiene anche la formulazione dell'ordine del giorno G/1120/7/11 piuttosto ambigua: nella parte relativa all'impegno del Governo sembra infatti far riferimento al meccanismo della totalizzazione, mentre in quella dichiarativa si riferisce alle ricongiunzioni onerose ed alla possibilità di ottenere anche il ricalcolo del periodo ricadente sotto il sistema retributivo. Si tratta quindi di concetti diversi e non coordinati tra loro. La necessità di un intervento sul tema è dunque condivisibile, ma è indispensabile chiarirne le modalità esatte.

La senatrice CATALFO (*M5S*), intervenendo nuovamente a sostegno dell'ordine del giorno G/1120/2/11, fa osservare che esso fa riferimento a diritti sanciti nella Carta sociale europea e non a misure ivi previste. Occorre avere il coraggio di cominciare ad adottare interventi concreti: l'economia italiana non può certo svilupparsi se esistono nove milioni di italiani il cui reddito è al di sotto della soglia di povertà, mentre il 10 per cento della popolazione dispone dell'intera ricchezza. Sono queste le ragioni per le quali il suo Gruppo annette grande importanza al reddito di cittadinanza e sollecita

l'adozione, subito, di iniziative concrete che possano offrire risposte efficaci ai cittadini.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) si dice disposto ad una riformulazione dell'ordine del giorno G/1120/7/11 ove ciò possa favorirne l'approvazione.

Il presidente relatore SACCONI (*PdL*) esprime avviso contrario a tutti gli ordini del giorno. Pur se alcuni di essi sarebbero, almeno in parte, condivisibili, la contrarietà è motivata essenzialmente dagli oneri significativi che essi comportano. Ciò vale in particolare per il reddito di cittadinanza: l'assimilazione ad un diritto soggettivo darebbe luogo a spese obbligatorie, il cui ambito non è ampliabile.

Il sottosegretario DELL'ARINGA esprime parere conforme a quello del relatore. Il Governo è contrario ai contratti di solidarietà; per il reddito di cittadinanza, la contrarietà è motivata con riferimento ai fondi a disposizione. Diverso è invece il concetto di reddito di inserimento. All'interno della manovra di bilancio sono presenti misure finalizzate al contrasto alla povertà; il Governo è comunque disponibile ad un eventuale dislocamento dei fondi per questa finalità.

La senatrice Rita GHEDINI (*PD*) osserva che gli ordini del giorno trattano tematiche di grande importanza e complessità, sulle quali la Commissione ha lavorato con impegno anche nel corso della scorsa legislatura. Su alcune problematiche fondamentali, quali quelle tese a promuovere l'inserimento, riterrebbe opportuno promuovere specifiche sessioni di approfondimento, in modo da consentire innanzitutto la reciproca comprensione terminologica degli istituti e delle finalità. Con riferimento alla tematica degli esodati, di cui all'ordine del giorno G/1120/4/11, osserva che tali soggetti si sono trovati in una fase della vita assai delicata, e non possono essere distinti in categorie di maggiore o minore importanza, come fa l'ordine del giorno, sacrificando il rispetto dovuto ai lavoratori ad esigenze di propaganda.

La senatrice MUSSOLINI (*PdL*) fa presente che il PDL è contrario ad un'impostazione che è confusa nei termini, ma non nella finalità: l'introduzione del reddito di cittadinanza rappresenterebbe infatti l'avvio di forme di assistenzialismo e di intorpidimento sociale. In questa fase è a suo avviso importante promuovere l'inserimento reale dei soggetti nel mondo del lavoro, fermo restando il controllo della spesa, evitando di cedere alla facile tentazione di sollecitare in modo velleitario l'introduzione di misure ed istituti vari. Invita dunque ad attenersi all'esame dei documenti di bilancio, sui quali la Commissione è chiamata ad esprimersi.

La senatrice CATALFO (*M5S*) ribadisce che l'ordine del giorno G/1120/2/11 non intende proporre direttamente l'introduzione del reddito di cittadinanza, bensì impegnare il Governo ad assumere le iniziative all'uopo necessarie.

Presente il prescritto numero di senatori, la Commissione, con distinte e successive votazioni, respinge tutti gli ordini del giorno.
Gli emendamenti 4.Tab.4.1.11 e 4.Tab.4.2.11 sono dichiarati decaduti per assenza del proponente.

La senatrice CATALFO (*M5S*) dà conto di uno schema di rapporto contrario - pubblicato in allegato al resoconto - motivato dalla circostanza che nella manovra di bilancio non si riscontrano misure finalizzate alla riduzione del cuneo fiscale e contributivo, alla semplificazione del *welfare*, all'introduzione del reddito di cittadinanza, alla razionalizzazione generale dei servizi per l'impiego ed alla riduzione del carico fiscale sulle imprese attraverso la definitiva abolizione dell'IRAP.

Il sottosegretario DELL'ARINGA si dichiara favorevole allo schema di rapporto del relatore e contrario a quello alternativo testé illustrato dalla senatrice Catalfo.

Il senatore ICHINO (*SCpI*) annuncia voto favorevole allo schema di rapporto illustrato dal relatore, che giudica una buona sintesi delle opinioni comuni alle forze politiche della maggioranza. In due punti viene altresì sottolineata la necessità che l'accento delle iniziative del Governo si sposti dalle politiche passive alle politiche attive del lavoro. In questo quadro, egli formula specifica adesione al riferimento contenuto alla necessità di ancorare il rifinanziamento destinato alla prosecuzione dei lavoratori socialmente utili, di cui all'articolo 7, comma 6, all'adozione di politiche attive di reinserimento nel tessuto produttivo, condizionate ai comportamenti dei beneficiari.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SEL*) manifesta delusione per il testo della proposta di rapporto stilata dal Presidente relatore ed esprime disappunto nei confronti del rappresentante del Governo, che si è riferito ai gravi costi implicati dai contratti di solidarietà. A suo giudizio il disegno di legge di stabilità richiederebbe una profonda e totale revisione, anzitutto riducendo la pressione fiscale su lavoratori e pensionati. La priorità in Italia deve essere data all'occupazione: servono dunque un piano efficace di investimenti e nuove politiche industriali. Sono altresì indispensabili l'adozione dei contratti di solidarietà e di un efficace piano di trasporti sostenibile, come da lui già sollecitato in fase di dibattito. Nessuna di queste priorità è presa in considerazione nei documenti di bilancio, né nella proposta di rapporto del Presidente relatore. Preannuncia pertanto il proprio voto contrario.

Il presidente relatore SACCONI (*PdL*) osserva che alcuni dei temi sollevati dal senatore Barozzino, come quello del fondo nazionale per i trasporti, attengono alla competenza di altre Commissioni. Conviene comunque che il trasporto pubblico locale meriti una riflessione adeguata.

Mette quindi in votazione la bozza di rapporto favorevole da lui redatta, che è approvata. Risulta pertanto preclusa la votazione sulla bozza di rapporto a firma dei senatori Catalfo ed altri.

Essendo quindi esaurito l'esame dei documenti di bilancio, toglie la seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che avendo concluso l'esame in sede consultiva dei disegni di legge nn. 1120 e 1121, la Commissione tornerà a riunirsi, compatibilmente con quanto previsto dall'articolo 126, comma 11, del Regolamento, per tutte le attività non precluse durante la sessione di bilancio.

La seduta termina alle ore 16.

RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER L'ANNO FINANZIARIO 2014 (DISEGNO DI LEGGE N. 1121 - Tab. 4) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1120

L'11a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale),
esaminato il disegno di legge n. 1121, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016, l'allegata tabella 4, e le connesse parti del disegno di legge di stabilità;
valutato che il disegno di legge di bilancio, in coerenza con il quadro macroeconomico cui fa riferimento la Nota di aggiornamento al DEF, si colloca all'interno di un processo di risanamento finanziario finalizzato a controllare la spesa e al contempo intervenire a sostegno del potere di acquisto delle famiglie e della capacità di sviluppo delle imprese;
considerato che il disegno di legge n. 1120 (Legge di stabilità 2014) traccia un percorso triennale condivisibile, orientato in direzione di una progressiva razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni, da attuarsi attraverso la loro rivisitazione analitica, e di una corrispondente riduzione della pressione fiscale a vantaggio delle famiglie, del lavoro e delle imprese,
formula un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni.
Con riferimento alla riduzione del costo indiretto del lavoro, previsto dall'articolo 6 del disegno di legge di stabilità, in un'ottica di ripresa dei consumi e di incremento della produttività, si invita la Commissione di merito a trasformare il minore prelievo diviso mensilmente su tutti i redditi medio-bassi in una unica erogazione nell'anno, valutando anche la possibilità di concentrare i benefici su una platea più ridotta. In aggiunta, si propone un incremento delle risorse dedicate alla detassazione della parte dei salari definita da accordi aziendali o interaziendali in relazione ad obiettivi di maggiore produttività, con particolare attenzione all'orario di lavoro. Peraltro, si osserva che una puntuale indicazione dei modi e dei tempi con cui effettuare l'annunciata operazione di *spending review* dovrebbe altresì esplicitamente collegarsi (fondo negativo) con contestuali maggiori benefici sui salari e sulla liquidità delle imprese, anche in termini di ulteriore riduzione dell'incidenza del fattore lavoro sul calcolo dell'IRAP includendo i lavori stagionali. Si fa infatti osservare che la formulazione attuale dell'articolo 6 appare limitativa, perché condiziona il beneficio all'occupazione aggiuntiva a tempo indeterminato, escludendo *a priori* settori che si avvalgono strutturalmente di contratti a termine di tipo stagionale.
Si propone di introdurre un fondo per l'incentivazione delle iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese con lo scopo di promuovere, anche con questo strumento, il miglioramento della produttività e dei redditi da lavoro.
Sempre con riferimento all'articolo 6, si ritiene invece positiva la riduzione della contribuzione INAIL, che appare più proporzionata alle prestazioni e collegata ai comportamenti virtuosi delle imprese. Al contempo, però, si invita la Commissione di merito a prevedere un adeguamento degli indennizzi da danno biologico ed a rinnovare lo stanziamento di risorse dedicate alle attività formative dell'ANMIL, che svolge essenziali funzioni educative in tema di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro presso le scuole.
La Commissione ritiene altresì che, accanto al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga - per i quali ribadisce la necessità del decreto sui criteri di erogazione - debbano essere rafforzate le politiche attive, tanto rendendo effettiva la condizionalità del sussidio alla ricerca attiva di una occupazione quanto sperimentando modelli di complementarietà tra servizio pubblico e servizi privati sostenuti dalle risorse del Fondo Sociale Europeo, incluso il programma *Youth Guarantee*. Si segnala

la efficacia delle disposizioni che hanno convertito il sussidio in dote al nuovo datore di lavoro nella misura in cui risulti agevole l'accesso alla banca dati dei percettori di reddito.
Sulla riproposizione del prelievo sui redditi più elevati, di cui all'articolo 11, si richiama il carattere di straordinarietà e di temporaneità della misura che non deve diventare permanente. Il prelievo di solidarietà sulle prestazioni previdenziali di cui all'articolo 12 deve avere carattere straordinario, potrebbe essere limitato alla quota di pensione maturata su base retributiva ed essere correlato all'introduzione di modalità più convenienti per i versamenti volontari (recupero dei periodi di laurea o non lavorati) nonché di contribuzioni figurative e di flessibilizzazione dell'accesso alle lavoratrici madri. Sulla rimodulazione dell'adeguamento automatico delle prestazioni previdenziali al costo della vita, si osserva la particolare iniquità che si determina su quelle di media entità e si propone quanto meno il ritorno ad una modulazione per fasce, quale è sempre stata disposta in passato.
Il rifinanziamento destinato alla prosecuzione di lavori socialmente utili nei comuni e nelle province di Napoli e Palermo, di cui all'articolo 7, comma 6, dovrebbe in ogni modo accompagnarsi con un programma credibile di esaurimento del fenomeno attraverso appropriate politiche attive di reinserimento nel tessuto produttivo condizionate a responsabili comportamenti dei beneficiari.
In merito all'articolo 10, comma 23, si suggerisce alla Commissione di merito di prevedere che il prelievo forzoso del 12 per cento sulle Casse previdenziali private e privatizzate possa essere almeno in parte destinato agli stessi professionisti, in termini di sviluppo delle prestazioni di sicurezza e protezione sociale.
In tema di politiche sociali, si segnala poi la necessità di una integrazione dei programmi di utilizzo delle risorse destinate ai servizi sanitari regionali e quelle dedicate alle politiche socio-sanitarie-assistenziali, in modo tale da garantire prestazioni appropriate rispetto ai bisogni.
Infine, si valuta positivamente il potenziamento della carta acquisti con finalità di presa in carico e di reinserimento sociale, di cui all'articolo 7, comma 7, in una logica sussidiaria e di sviluppo di attività in grado di combattere povertà e favorire inclusione sociale perché realizzate in prossimità ai bisognosi dalle forme associative non profittevoli individuate dalle municipalità.

SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAI SENATORI CATALFO, BENCINI, PAGLINI E PUGLIA SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER L'ANNO FINANZIARIO 2014 (DISEGNO DI LEGGE N. 1121 - Tab. 4) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1120

La Commissione 11a,
esaminato per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)» (AS 1120) e il disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l?anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014» (AS 1121);
premesso che:
come evidenziato nel rapporto di Confindustria, depositato nel corso dell'audizione presso questa commissione, nel primo decennio degli anni Duemila l'Italia è risultata il paese dell?Eurozona che è cresciuto al ritmo più lento, circa un terzo della media, meno della metà della Germania, quasi un terzo della Francia;
rispetto al picco toccato sei anni fa, il prodotto interno lordo italiano si è ridotto del 9 per cento, il PIL *pro capite* è diminuito del 10,4 per cento, pari a circa 2.700 euro in meno per abitante, ed è così tornato ai livelli del 1997, costituendo un caso unico (e perciò ancora più preoccupante) tra i paesi dell?euro;
le tabelle ISTAT sul secondo trimestre 2013 rilevano che sono 3 milioni i disoccupati e 3 milioni le persone che non cercano impiego ma sono disponibili a lavorare, nel gruppo dei inattivi (disponibili

all'impiego ma non impegnati a trovarne);
in ambito pensionistico si rileva che su 7,2 milioni di pensionati, il 17 per cento può contare su un reddito sotto i 500 euro, il 35 per cento ha una pensione tra 500 e 1000 euro e solo il 2,9 per cento ha una pensione che va oltre i 3000 euro;
dai dati forniti dalla Coldiretti sono 4 milioni le persone che nel 2013 sono state costrette a chiedere aiuto per sfamarsi con un aumento del 10 per cento rispetto allo scorso anno e del 47 per cento rispetto al 2010;
le persone che si trovano sulla soglia della povertà relativa sono 9.563.000 pari al 15,8 per cento della popolazione;
nel biennio 2012-2014 la contrazione complessiva dei consumi delle famiglie italiane ammonterà a circa 60 miliardi di euro, influendo in modo significativamente negativo sulla produzione e sull'occupazione. La contrazione del potere di acquisto delle famiglie si è determinata anche in relazione all'incremento dell'Iva le cui ricadute in termini annui ammonteranno per famiglia a +207 euro con un aggravio del +0,80 per cento del tasso di inflazione;
la riduzione della domanda interna è stata la determinante del calo dell?attività economica. In seguito alla caduta del reddito disponibile, che in termini reali è sceso dell?11,1 per cento, la contrazione dei consumi delle famiglie è risultata del 7,8 per cento;
l?occupazione è calata del 7,2 per cento, pari a 1,8 milioni di unità di lavoro in meno, e la produzione industriale è a un livello inferiore del 24,2 per cento (con punte del 40 per cento in alcuni settori) rispetto al terzo trimestre del 2007;
il livello di tassazione e contribuzione sul lavoro è ormai insostenibile per le imprese e riduce il reddito disponibile delle famiglie oltre a penalizzare la competitività delle imprese stesse. L?elevata imposizione sui redditi da lavoro comporta infatti un livello di retribuzione netta tra le più basse d'Europa. L?effetto dell?elevata contribuzione sociale, invece, è quello di rendere il costo del lavoro molto più elevato della retribuzione lorda: l?incidenza del cuneo contributivo in Italia è del 32 per cento del costo del lavoro, la più alta tra i paesi OCSE;
un ulteriore grave ostacolo alla operatività delle imprese è costituito dalla carenza di credito alle imprese: nell?agosto scorso il credito erogato alle imprese italiane è risultato dell?8 per cento più basso che nel settembre 2011 (con una contrazione media mensile dello 0,4 per cento) pari, in termini assoluti, ad una riduzione di 74 miliardi di euro. Secondo un'indagine ISTAT, a settembre 2013, l?11,4 per cento delle imprese che hanno presentato richiesta per un prestito bancario non lo hanno ricevuto (nella prima metà del 2011 erano pari al 6,9 per cento) mentre altre imprese hanno semplicemente rinunciato a domandare credito a fronte di costi troppo alti;
considerato che:
dall'esame dello stato di previsione del Ministero lavoro e delle politiche sociali, di cui alla Tabella 4 del disegno di legge di bilancio (AS 1121), si evincono le seguenti criticità:
a) una riduzione pari a 24.546.623 euro per il 2014 delle risorse destinate al programma 1.10 (Servizi territoriali per il lavoro). Tale riduzione appare assai grave in quanto incidendo sui servizi territoriali per il lavoro lede il funzionamento di strutture le quali devono essere i primi attuatori delle politiche per l?impiego e per tale ragione necessiterebbero al contrario di un deciso potenziamento. Peraltro è necessario rilevare come tale riduzione si ponga in netta contraddizione sia con le direttive europee in materia sia con quanto più volte affermato dal Governo circa l?intenzione di procedere ad un riordino dei servizi territoriali per il lavoro;
b) una riduzione pari a 633.202 euro per il 2014 delle risorse destinate al programma 4.3 (Terzo settore: volontariato ONLUS e formazioni sociali) su 3.052.088 di euro di cui alla previsione assestata per il 2013
c) di particolare gravità, alla luce della attuale situazione di grave emergenza in merito, la riduzione, pari a 2.388.695 per l?anno 2014, delle risorse destinate al programma 5.1 (Flussi migratori e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate) le quali risultano nella previsione per il medesimo anno finanziario pari a 1.997.512, pari a circa un decimo delle risorse previste per il programma 7.1

(Gabinetto e gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro), le quali pur subendo una riduzione 2.227.019 euro per il 2014, risultano nella previsione per il medesimo anno finanziario pari a ben 11.640.919 di euro;

considerato altresì che:

gli interventi contenuti nel disegno di legge di stabilità 2014 comportano nel complesso un aumento delle entrate nel 2014 per circa 1 miliardo di euro ed un aumento della spesa pubblica nel 2014 per 2,6 miliardi di euro come risulta nell'allegato 3 del ddl stabilità (A.S.1120) che riepiloga gli effetti sui saldi di finanza pubblica delle misure adottate con il ddl di stabilità. A coprire i circa 11 miliardi di uscite nel 2014, concorreranno per 3,5 miliardi i tagli alla spesa pubblica, così ripartiti: 2,5 miliardi di tagli alla spesa statale e 1 miliardo in meno alle Regioni;

tra le disposizioni di competenza della Commissione:

a) l?articolo 6, recante "Misure fiscali per il lavoro e le imprese" ed, in particolare: il comma 1 apporta modifiche al comma 13 del Testo unico sulle imposte sui redditi al fine di incrementare la detrazione degli importi spettante allorché nel reddito complessivo concorrano redditi di lavoro dipendente e/o taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; il comma 2 stabilisce che con apposito decreto ministeriale si provveda ad una riduzione dei premi e le malattie professionali; il comma 3 introduce una defiscalizzazione ai fini IRAP per le nuove assunzioni a tempo indeterminato; il comma 4 stabilisce la restituzione integrale del contributo addizionale ASPI sul lavoro a tempo determinato in caso di trasformazione a tempo indeterminato;

b) l'articolo 7 del disegno di legge in esame reca "Misure di carattere sociale" e, in particolare: il comma 1, prevede uno stanziamento di 600 milioni di euro per il Fondo sociale per l?occupazione e la formazione di cui all?articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al fine di rifinanziare gli ammortizzatori sociali in deroga di cui all?articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92; il comma 7 prevede il rifinanziamento, nella misura di 250 milioni di euro per l?anno 2014, del programma Carta acquisti di cui all?articolo 81, commi 29 e seguenti del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) l?articolo 12 del disegno di legge in esame reca, "Disposizioni per la razionalizzazione della spesa previdenziale", ed in particolare: il comma 2 innalza da 6 a 12 mesi il termine per la corresponsione ai dipendenti dei trattamenti di fine servizio o di fine rapporto, comunque denominati e modifica l?attuale meccanismo di versamento rateale del medesimo trattamento;il comma 4 introduce un contributo di solidarietà, per il periodo 2014-2016, sui trattamenti pensionistici obbligatori eccedenti il limite di 150.000 euro lordi annui;

valutato che:

per quanto concerne le misure di cui all'articolo 6, nel complesso, gli interventi appaiono nettamente inferiori a quanto necessario per avere effetti rilevanti sull?economia:

a) la disposizione di cui al comma 1 prevede un incremento delle detrazioni per lavoro dipendente con l?obiettivo di dare un maggiore vantaggio ai redditi medi tra i 15.000 e i 35.000 euro (dove si colloca il 50 per cento dei redditi di lavoro dipendente) ma non ha effetti sui redditi più bassi, riducendo la spinta positiva sui consumi;

b) per quanto riguarda la disposizione di cui al comma 2 l?operatività della riduzione dei primi e dei contributi INAIL è subordinata agli "andamenti degli eventi relativi al rispetto della normativa generale sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro": tale formulazione è assai ambigua e può essere foriera di contenzioso: in particolare, non è chiaro se tale formulazione sia riferita all?accadimento di infortuni e malattie professionali ovvero alla semplice irrogazione di sanzioni, pur in assenza di eventi lesivi. Ancora, non sono indicati né il parametro temporale al quale ancorare la disposizione, né a quale fatto giuridico fare riferimento, né, soprattutto, in che modo e misura "l?andamento degli eventi" incida sulla riduzione dei premi;

c) gli sgravi IRAP sui neo-assunti a beneficio delle imprese varranno 15000 euro l'anno per ogni nuovo contratto stabilizzato: una manovra che può apparire formalmente positiva ma che potrebbe non

generare alcun effetto concreto a livello macroeconomico. Sarebbe al contrario auspicabile un superamento totale dell?IRAP;
per quanto concerne le misure di cui all'articolo 12:
a) le disposizioni di cui al comma 2 risultano per il lavoratore ulteriormente penalizzanti rispetto alle già gravose normative vigenti, contribuendo peraltro a perpetuare una situazione di grave disparità di trattamento tra dipendenti del settore pubblico e dipendenti del settore privato;
b) le disposizioni di cui al comma 4 risultano al contrario nella loro attuale formulazione assolutamente inefficaci sia per quanto riguarda il perseguimento di finalità di mantenimento in equilibrio del sistema pensionistico, come enunciato dalla relazione introduttiva del disegni di legge in esame, sia per contribuire al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 7.
per quanto concerne le disposizioni di cui all?articolo 7, esse si inseriscono in quella tendenza alla legislazione «emergenziale», caratterizzata da interventi settoriali, tra loro non collegati e spesso incoerenti, che appare necessario abbandonare al più presto al fine di assicurare al lavoratori la certezza dello stato sociale;
l'introduzione della Carta acquisti non costituisce e non ha costituito intervento adeguato alla situazione di grave emergenza sociale. Peraltro, ulteriori tentativi già attuati di regolare l'apporto economico degli appositi fondi europei tramite il solo utilizzo di carte di acquisto rischiano di comportare mancata assistenza da parte dello Stato per milioni di cittadini in condizioni di povertà o di esclusione sociale;
ferma restando la necessità di provvedere al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga e di garantire i lavoratori che usufruiscono di questa tipologia di benefici, appare necessario provvedere ad un piano di riassetto complessivo degli strumenti di tutela del reddito;
valutato altresì che:
non si riscontrano nei disegni di legge in esame misure concrete per perseguire obiettivi prioritari quali:
a) la drastica riduzione del cuneo fiscale e contributivo al fine di aumentare il reddito disponibile delle persone, restituire competitività alle imprese e mantenere la coesione sociale;
b) la semplificazione del *welfare* al fine di renderlo al contempo più certo ed essenziale, più concretamente presente nella vita dei cittadini molti dei quali sono costretti a sopravvivere al problema occupazionale dovendosi al contempo confrontare con un sistema eccessivamente frammentato e non in grado di fornire certezze.
c) l'introduzione tra gli ammortizzatori sociali del reddito di cittadinanza, anch'esso rientrante nel complesso di misure finalizzate al sostegno del reddito di coloro che si trovano involontariamente in una situazione di non occupazione. Peraltro, misure di attuazione del reddito di cittadinanza sono presenti nella maggior parte dei paesi dell'UE e in molti paesi non comunitari. Il reddito di cittadinanza è uno strumento che assicura, in via principale e preminente, l'autonomia delle persone e la loro dignità, e non si riduce ad una mera misura assistenzialistica contro la povertà;
d) una generale razionalizzazione dei servizi per l'impiego, attraverso una riforma complessiva delle strutture esistenti valorizzando e ampliando la centralità delle strutture pubbliche a partire dal ruolo Ministero del lavoro e delle politiche sociali, evitando le duplicazioni e le sovrapposizioni di funzione attraverso un chiaro riparto delle funzioni stesse tra strutture centrali e periferiche;
e) una drastica riduzione del carico fiscale sulle imprese attraverso la definitiva abolizione dell'IRAP;
formula, per quanto di competenza, rapporto contrario.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1120

G/1120/1/11

MUNERATO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, BITONCI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

L'11a Commissione del Senato,

esaminato il disegno di legge di stabilità 2014;

considerata la norma di cui al comma 3 dell'articolo 6 del provvedimento, relativamente alla deducibilità ai fini Irap del costo del personale;

ritenuto prioritario ed urgente alleggerire la tassazione per rilanciare l'occupazione e ridare competitività alle imprese italiane;

giudicato, pertanto, opportuno accompagnare il taglio Irap ad interventi sull'Irpef e sulla contribuzione previdenziale, al fine di attuare un concreto abbattimento del cuneo fiscale, che tanto strozza oggigiorno le nostre aziende;

impegna il Governo

a prevedere, nelle more di attuazione del provvedimento, in favore delle aziende che nel corso del 2014 incrementeranno la base occupazionale una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, nonché una riduzione percentuale degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza tuttavia effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore.

G/1120/2/11

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

L'11a Commissione del Senato,

in sede di esame, per le parti di propria competenza, del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)» (AS 1120);

premesso che:

l'articolo 7 del disegno di legge in esame reca «Misure di carattere sociale» e, in particolare:

il comma 1 prevede uno stanziamento di 600 milioni di euro per il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al fine di rifinanziare gli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

il comma 7 prevede il rifinanziamento, nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2014, del programma Carta acquisti di cui all'articolo 81, commi 29 e seguenti del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

considerato che:

l'introduzione della Carta Servizi non costituisce intervento adeguato alla situazione di grave emergenza sociale. Peraltro, ulteriori tentativi già attuati di regolare l'apporto economico degli appositi fondi europei tramite il solo utilizzo di carte di acquisto rischiano di comportare mancata assistenza da parte dello Stato per milioni di cittadini in condizioni di povertà o di esclusione sociale;

ferma restando la necessità di provvedere al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga e di garantire i lavoratori che usufruiscono di questa tipologia di benefici, appare necessario provvedere ad un piano di riassetto complessivo degli strumenti di tutela del reddito;

è indispensabile semplificare il *welfare* e renderlo al contempo più certo ed essenziale, più concretamente presente nella vita dei cittadini molti dei quali sono costretti a sopravvivere al problema occupazionale dovendosi al contempo confrontare con un sistema eccessivamente frammentato e non in grado di fornire certezze;

tra gli ammortizzatori sociali deve ritenersi compreso anche il cosiddetto reddito minimo, o il simile istituto del reddito di cittadinanza, essendo anch'esso rientrante nel complesso di misure finalizzate al sostegno del reddito di coloro che si trovano involontariamente in una situazione di non

occupazione;

misure di attuazione del cosiddetto reddito di cittadinanza sono presenti nella maggior parte dei paesi dell'UE e in molti paesi non comunitari;

il reddito di cittadinanza è uno strumento che assicura, in via principale e preminente, l'autonomia delle persone e la loro dignità, e non si riduce ad una mera misura assistenzialistica contro la povertà;

appare necessario abbandonare al più presto il criterio della legislazione «emergenziale» ed assicurare al lavoratori la certezza dello Stato sociale e il reale accompagnamento all'inserimento lavorativo;

impegna il Governo:

ad assumere iniziative per introdurre il reddito di cittadinanza, predisponendo un piano che individui la platea degli aventi diritto, considerando come indicatore il numero di cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà.

G/1120/3/11

MUNERATO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, BITONCI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

L'11a Commissione del Senato,

esaminato il disegno di legge di stabilità 2014;

valutati gli stanziamenti destinati agli ammortizzatori in deroga ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del provvedimento, quantificati in 600 milioni di euro per l'anno 2014;

preso atto del perdurare della crisi economica con ricadute negative sulle piccole e medie imprese;

ricordato che le risorse per il 2013 per le medesime finalità son risultate insufficienti nel corso dell'anno, tanto è che il Governo ha dovuto provvedere a rimpinguare il fondo degli ammortizzatori sociali in deroga con più decretazioni d'urgenza;

impegna il Governo

a provvedere, nelle more di attuazione del provvedimento, ad un aumento degli stanziamenti di cui al predetto comma 1 dell'articolo 7 garantendo la copertura dei relativi oneri attraverso interventi di riduzione della spesa pubblica.

G/1120/4/11

MUNERATO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, BITONCI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

L'11a Commissione del Senato,

esaminato il disegno di legge in titolo;

valutata la norma di cui al comma 2 dell'articolo 7 del provvedimento, che amplia di ulteriori seimila unità la platea dei beneficiari della salvaguardia dagli interventi previdenziali recati dal decreto-legge n. 201 del 2011 e successive integrazioni e modificazioni;

preso atto che restano ancora escluse dalla salvaguardia più di 200 mila persone che oramai da più di due anni si ritrovano senza alcun sostegno reddituale, non percependo alcun stipendio e non potendo accedere alla pensione;

ricordato che il Presidente del Consiglio Letta, nel suo discorso programmatico di insediamento alle Camere, aveva inserito la problematica in oggetto tra gli interventi prioritari;

impegna il Governo

a risolvere definitivamente la questione di tutti i lavoratori cosiddetti «esodati», senza perseverare nelle soluzioni a micro passi che di fatto stanno creando esodati di serie A, di serie B e persino di serie C.

G/1120/5/11

MUNERATO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, BITONCI, CALDEROLI, CANDIANI,

CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

L'11a Commissione del Senato,

esaminato il provvedimento in titolo;

valutate in particolare le disposizioni di più stretta competenza della Commissione Lavoro;

preso atto che il comma 7 dell'articolo 7, concernente la sperimentazione della cosiddetta carta acquisti, estende la platea dei possibili beneficiari ai familiari di cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE;

considerato che il peso della crisi economica è ricaduto tutto sulle famiglie italiane, che hanno subìto una forte contrazione del potere d'acquisto, ritrovandosi in una fase recessiva di reddito disponibile;

esprimendo viva preoccupazione per il rischio che l'ampliamento dei beneficiari della *socialcard* ai familiari di stranieri non cittadini comunitari possa provocare una nuova ondata di ricongiungimenti familiari, con imprevedibili ma certamente significativi effetti sulla finanza pubblica;

impegna il Governo

a riconsiderare la norma di cui in premessa restringendo il campo di applicazione ai familiari con cittadinanza comunitaria entro il primo grado.

G/1120/6/11

MUNERATO, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, BITONCI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

L'11a Commissione del Senato,

esaminato il disegno di legge di stabilità 2014;

preso atto che ai sensi del comma 15 dell'articolo 9 del provvedimento si intende provvedere al rimborso delle trattenute operate in base al contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici di importo elevato, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 2013;

confrontata la predetta norma con quanto previsto al comma 4 dell'articolo 12 del disegno di legge, in virtù del quale si introduce un contributo di solidarietà, per il periodo 2014-2016, sui trattamenti pensionistici obbligatori eccedenti determinati importi;

ritenute le due predette disposizioni in contraddizione, in quanto il nuovo contributo di solidarietà di cui al citato comma 4 sembra essere, come quello già bocciato, progressivo a seconda dell'importo complessivo del trattamento previdenziale percepito dai cosiddetti pensionati d'oro;

impegna il Governo

a valutare attentamente quanto esposto in premessa e percorrere una strada univoca in materia.

G/1120/7/11

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

L'11a Commissione del Senato,

in sede di esame, per le parti di propria competenza, del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)» (AS 1120);

premesso che:

l'articolo 12 del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia previdenziale;

considerato che:

le disposizioni previste dai commi da 12-*sexies* a 12-*undecies* dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010 hanno abrogato tutte le norme che prevedevano il trasferimento della contribuzione all'Inps gratuitamente: legge 2 aprile 1958, n. 322 (ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza); articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 562 (fondo di previdenza per gli elettrici); articolo 28 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 (fondo di previdenza per i telefonici); articolo 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (personale dipendente dalle amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, personale iscritto agli istituti di previdenza ora Inpdap, personale

iscritto all'Istituto postelegrafonici-Ipost); articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (dipendenti civili e militari in servizio permanente e continuativo); articolo 21, comma 4, e articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (carabinieri, graduati e militari di truppa, sergenti di complemento);

per poter cumulare, in modo non oneroso, i contributi ai fini del diritto ad un'unica pensione, attualmente è necessario avere almeno tre anni di contribuzione versata in ogni singola gestione o fondo, altrimenti non è possibile effettuare la totalizzazione e comunque non esiste una reale reciprocità tra gli enti, tra i fondi sostitutivi, i fondi professionali e il calcolo della prestazione avviene solo con il sistema contributivo (per di più secondo un criterio specifico) e, quindi, in modo penalizzante per chi avrebbe avuto il diritto al calcolo retributivo se gli stessi contributi fossero stati in un unico fondo;

considerato altresì che:

gli oneri che lavoratrici e lavoratori sono costretti a pagare al fine di ottenere la ricongiunzione, e dunque utilizzare i contributi che, comunque, hanno già versato, sono alquanto rilevanti;

in caso di mancato pagamento di tali gravosi oneri, tali lavoratori e lavoratrici sono costretti a rinunciare alla valorizzazione di parte della propria contribuzione ai fini pensionistici;

la flessibilità, che degenera spesso in precarietà, induce la maggior parte dei lavoratori a passare dal lavoro dipendente al lavoro autonomo e a progetto e viceversa, porta spesso ad accumulare contributi versati in diverse gestioni previdenziali, con difficoltà nel raggiungimento dei requisiti che permettano di andare in pensione ed avere perlomeno quello che si è versato,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative che, tenendo conto dei mutamenti intervenuti nel mercato del lavoro, in conseguenza dei quali è sempre più frequente il cambiamento di più attività lavorative e di più datori di lavoro nel corso della vita, consentano di ottenere una completa e gratuita ricostruzione della propria posizione previdenziale senza ingiustificate perdite di versamenti contributivi.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1121

4.Tab.4.1.11

DI BIAGIO

Alla Tabella 4 "Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociale per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016", missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", programma "Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione degli interventi" sono apportate le seguenti modificazioni:

«CP 2014: + 1.000.000,00
CS 2014: + 1.000.000,00
CP 2015: + 1.000.000,00
CS 2015: + 1.000.000,00
CP 2016: + 1.000.000,00
CS 2016: + 1.000.000,00»

Al finanziamento si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate alla missione "Fondi da ripartire" programma "Fondi da assegnare" del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

«CP 2014: - 1.000.000,00
CS 2014: - 1.000.000,00
CP 2015: - 1.000.000,00
CS 2015: - 1.000.000,00

CP 2016: - 1.000.000,00
CS 2016: - 1.000.000,00»

4.Tab.4.2.11

DI BIAGIO

Alla Tabella 4 "Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociale per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016", missione "Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche", programma "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" sono apportate le seguenti modificazioni:

«CP 2014: + 1.000.000,00
CS 2014: + 1.000.000,00
CP 2015: + 1.000.000,00
CS 2015: + 1.000.000,00
CP 2016: + 1.000.000,00
CS 2016: + 1.000.000,00»

Al finanziamento si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate alla missione "Fondi da ripartire" programma "Fondi da assegnare" del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

«CP 2014: - 1.000.000,00
CS 2014: - 1.000.000,00
CP 2015: - 1.000.000,00
CS 2015: - 1.000.000,00
CP 2016: - 1.000.000,00
CS 2016: - 1.000.000,00»

1.4.2.12. 12^ Commissione permanente (Igiene e sanita')

1.4.2.12.1. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 53 (pom.) del 22/10/2013

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)

MARTEDÌ 22 OTTOBRE 2013
53ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Interviene il ministro della salute Beatrice Lorenzin.

La seduta inizia alle ore 11,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE riferisce le decisioni sulla programmazione dei lavori adottate in sede di Ufficio di Presidenza, nella riunione di mercoledì scorso.

E' stato concordato di dedicare la seduta antimeridiana odierna, anzitutto, all'esame dell'atto comunitario n. 619, in materia di sostanze psicoattive. In secondo luogo, si svolgerà la prevista audizione del Ministro della salute, nell'ambito della indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale. Infine, sarà avviato l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n.1107, di conversione del decreto-legge sull'IMU, già in esame in Assemblea a partire dalla giornata di domani.

I lavori odierni della Commissione potranno contemplare una seduta ulteriore, a conclusione dei lavori pomeridiani dell'Assemblea, eventualmente dedicata a completare l'esame del citato disegno di legge di conversione del decreto in materia di IMU.

Nel corso della settimana, la Commissione sarà chiamata a concentrare i propri lavori sull'esame della manovra finanziaria (ddl di stabilità e ddl di bilancio), considerato che la sessione di bilancio sta per avere formalmente inizio.

E' stato convenuto, inoltre, che una volta esaurito l'esame dei documenti di bilancio - a partire, quindi, dalle sedute della prossima settimana - sarà data particolare priorità alle attività dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, aggiungendo alla platea delle personalità da sentire il nuovo Commissario speciale per la revisione della spesa pubblica (*spending*

review).

La Commissione prende atto.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle nuove sostanze psicoattive
(n. COM (2013) 619 definitivo)
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio.)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 ottobre 2013.

Non essendovi richieste di intervento in sede di discussione generale, la PRESIDENTE invita la relatrice Rizzotti ad illustrare lo schema di risoluzione predisposto in relazione all'Atto in esame.

La relatrice RIZZOTTI (*PdL*) dà lettura di uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato, nel cui ambito sono espressi avvisi non favorevoli per ciò che concerne il rispetto del principio di proporzionalità ed il merito della proposta di regolamento; e un avviso solo parzialmente favorevole quanto al rispetto del principio di sussidiarietà.

Soggiunge che, dalle informazioni in suo possesso, numerosi altri Paesi membri hanno ravvisato profili critici tali da far apparire opportuna una rimeditazione complessiva della proposta di regolamento.

La senatrice DIRINDIN (*PD*), nell'esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice, fa presente che nell'ambito della risoluzione dovrebbe essere posta in particolare evidenza la necessità di prestare la massima attenzione agli aspetti legati alla tutela della salute. Manifesta perplessità in relazione ai ripetuti richiami, a suo avviso formulati in termini eccessivi, al rispetto della sfera di autonomia legislativa dei singoli Paesi membri, ritenendo che dovrebbe piuttosto evidenziarsi l'opportunità di giungere alla definizione di una normativa europea ampiamente condivisa e tale da contemperare le esigenze di corretto funzionamento del mercato con quelle, preminenti, di sicurezza e protezione della salute.

La senatrice SILVESTRO (*PD*), nell'associarsi ai ringraziamenti alla relatrice, chiede di sapere quale sia la posizione assunta dal Governo in ordine all'atto comunitario in esame.

La PRESIDENTE fa presente che sono state acquisite, nel corso dell'istruttoria, le note predisposte dai Ministeri competenti.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*) ritiene del tutto condivisibile l'impostazione che la

relatrice ha inteso dare allo schema di risoluzione, dalla quale emerge la volontà di far prevalere le esigenze di tutela della persona su quelle, pur rilevanti ma non certamente preminenti, di sostegno al corretto dispiegarsi del commercio e dell'industria nell'ambito del mercato interno. Esprime l'avviso che la proposta in esame, con l'improvvida scelta di adottare un approccio gradualistico nella valutazione della pericolosità delle nuove sostanze psicoattive, con ricadute anche sulle attività di contrasto, si riveli a ben vedere non armonica rispetto alle linee evolutive delle legislazioni, sia nazionali che di livello sovranazionale, in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope. Nota con preoccupazione che, in base alla normativa prefigurata dal legislatore europeo, sarebbe precluso ogni intervento in relazione al traffico di sostanze ascrivibili alla classe di "rischio basso", mentre a suo avviso è necessario poter intervenire in relazione ad ogni sostanza della quale non sia accertata la assoluta sicurezza.

La senatrice BIANCONI (*GAL*) premette di avere molto apprezzato l'equilibrio con cui la relatrice ha curato la predisposizione dello schema di risoluzione, ponendo in evidenza la necessità di accordare la priorità alle esigenze di tutela della salute rispetto a quelle di carattere commerciale, necessità che sarebbe a suo avviso meritevole perfino di ulteriore sottolineatura. Condivide le perplessità già espresse in relazione alla scelta del legislatore europeo di introdurre una graduazione nella valutazione della pericolosità delle nuove sostanze, anche per i già rilevati effetti sulle attività di contrasto a livello nazionale. Osserva che, nell'ambito della risoluzione, occorrerebbe invitare l'Unione europea a potenziare le attività di controllo sulle attività di *e-commerce* e di importazione da Paesi terzi delle nuove sostanze, lasciando ai Paesi membri un'adeguata discrezionalitàin ordine alle politiche in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, in armonia con il principio di sussidiarietà.

La senatrice MATTESINI (*PD*), pur ringraziando la relatrice per il lavoro svolto in merito ad un testo di particolare complessità, ritiene di associarsi ai rilievi già mossi dalla senatrice Dirindin riguardo alla formulazione eccessivamente perentoria dei riferimenti, contenuti nello schema di risoluzione, all'autonomia legislativa degli Stati membri. Nel dichiarare condivisibile la *ratio* della proposta di regolamento in esame, ossia rendere più celeri i controlli sulle nuove sostanze psicoattive, esprime l'opinione che sia necessario un supplemento di riflessione in ordine alla evocata classe di "rischio basso", con riguardo alla esigenza di prendere in considerazione tutti gli aspetti di tutela della salute, anche quelli legati alle malattie trasmissibili per via sessuale e alle problematiche sociali connesse all'assunzione di sostanze.

La PRESIDENTE, preso atto della complessità delle tematiche sottese alla proposta di regolamento, e della pluralità di visioni emerse nel corso della discussione sullo schema di risoluzione, propone di rinviare il seguito della trattazione, così da consentire i necessari approfondimenti. A tale riguardo, fa presente che il termine assegnato dal Presidente del Senato per la conclusione dell'esame, in scadenza il prossimo 24 ottobre, non riveste carattere perentorio; inoltre il tempo a disposizione per lo svolgimento del controllo parlamentare sull'applicazione del principio di sussidiarietà, ai sensi della vigente normativa europea, si compirà solo il prossimo 13 novembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1107) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici***
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Esame e rinvio.)

Il senatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), relatore, riferisce sul provvedimento in titolo, soffermandosi sulle parti di competenza della Commissione.

L'articolo 13 opera varie modifiche alle recenti norme in materia di anticipazioni finanziarie in favore di enti territoriali per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili. Riguardo ai debiti dei Servizi sanitari regionali, l'articolo dispone un incremento, per il 2013, pari a circa 2.505,2 milioni di euro, della dotazione finanziaria relativa alle suddette anticipazioni, con corrispondente riduzione, in identica misura, della dotazione relativa al 2014 (comma 1). Inoltre, provvede (comma 8) ad un incremento della dotazione finanziaria complessiva per il 2014, relativa sia alle anticipazioni in favore degli enti locali sia a quelle in favore delle regioni; il riparto di tale incremento - pari complessivamente a circa 7.218,6 milioni di euro per il 2014 - è demandato ad un decreto del Ministero dell?economia e delle finanze, da emanarsi, d?intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, entro il 28 febbraio 2014 (comma 9); tale decreto ministeriale definisce anche i criteri, i tempi e le modalità per la concessione alle regioni ed agli enti locali delle risorse in oggetto. Con riferimento ai debiti dei Servizi sanitari regionali, l'articolo ha ammesso (commi 6 e 7) che le regioni presentassero, entro il 15 settembre scorso, domanda di accesso anticipato ad una quota parte delle risorse già stanziate per il 2014 (risorse di cui al precedente comma 1). Dall'accesso anticipato consegue l'obbligo di pagamento entro il 31 dicembre 2013 dei debiti inseriti in un apposito piano dei pagamenti.

L'articolo 2, comma 3, introduce, a decorrere dal 2014, una nuova fattispecie di esenzione dall'IMU. Tale fattispecie riguarda gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività di ricerca scientifica, impiegati da parte di enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Nell'ambito delle norme di copertura finanziaria del decreto-legge, il comma 3, lettera *a)*, dell'articolo 15 dispone, in termini sia di competenza contabile sia di autorizzazione di cassa, una riduzione, pari a 300 milioni di euro per l?anno 2013, delle spese per consumi intermedi ed investimenti fissi lordi degli stati di previsione dei vari Ministeri; in base all'allegato 2, la riduzione relativa allo stato di previsione del Ministero della salute è pari a 6,96 milioni di euro per i consumi intermedi e a 0,04 milioni per gli investimenti fissi lordi. La riduzione è operata in rapporto alla dotazione di ciascun capitolo; per documentate esigenze, su proposta delle Amministrazioni interessate, possono essere disposte variazioni compensative, nell?ambito di ciascuna categoria di spesa, tra i capitoli interessati, con invarianza degli effetti sull?indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.

La lettera *c*-bis*)* dello stesso articolo 15, comma 3 - introdotta dalla Camera dei deputati- prevede una riduzione lineare per l'anno 2013 - nella misura complessiva di 18,5 milioni di euro - delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente di ciascun stato di previsione, ad esclusione degli stanziamenti iscritti nelle missioni di spesa «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica» ed «Istruzione universitaria».

La senatrice BIANCONI (*GAL*) osserva che anche l'articolo 14 del decreto-legge reca norme che possono essere di interesse per la Commissione, e chiede pertanto che possa farsi luogo ad una integrazione della relazione.

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) si riserva di integrare la propria esposizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La PRESIDENTE dispone quindi una breve sospensione dei lavori, in attesa del Ministro della salute.

La seduta sospesa alle ore 12,30 riprende alle ore 12,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha preannunciato il proprio assenso.
Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla sostenibilità del servizio sanitario nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità: audizione del Ministro della salute.

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta dell'8 ottobre 2013.

La PRESIDENTE rivolge un saluto al Ministro della salute.

Il ministro Beatrice LORENZIN premette che il tema della sostenibilità del Servizio sanitario nazionale ha visto recentemente riconosciuta la propria centralità, anche grazie al lavoro svolto dalle Commissioni competenti dei due rami del Parlamento. In riferimento all'imminente avvio della sessione di bilancio, fa presente che il disegno di legge di stabilità non introduce ulteriori costrizioni alle risorse del fondo sanitario nazionale, poiché è stato compreso che il sistema non avrebbe potuto sostenere ulteriori decurtazioni di risorse. Soggiunge, tuttavia, che la mancata previsione di nuove riduzioni non influisce sugli effetti, già in atto o in procinto di determinarsi, discendenti dalle misure di *spending review* precedentemente adottate.

Osserva che sarà decisivo, in riferimento alle problematiche della sostenibilità, il confronto con le regioni ai fini della definizione di un nuovo Patto della salute, da stipulare auspicabilmente prima della fine dell'anno. Occorre infatti, a suo avviso, una programmazione sanitaria adottata attraverso la leale collaborazione di tutti i livelli di governo, che permetta di superare i limiti di *governance* del sistema discendenti dalla riforma del titolo V della parte II della Costituzione adottata nel 2001.

Tra i temi da affrontare, menziona la definizione dei costi *standard*, da intendersi non come tagli ma come misure di razionalizzazione della spesa; la riorganizzazione della rete ospedaliera e l'ammodernamento delle strutture; la configurazione di un nuovo sistema di *health*; la rimodulazione dell'offerta assistenziale in correlazione alla crescente longevità della popolazione, che richiede maggiore attenzione alla cronicità, all'assistenza domiciliare, alla prevenzione e alla presa in carico integrata con il territorio, nell'ottica della deospedalizzazione. Considera necessario che i risparmi derivanti dalle misure di riorganizzazione e razionalizzazione siano reinvestiti nel Servizio sanitario nazionale, così da garantire una sostenibilità di lungo periodo.

Esprime l'avviso che, in tema di *governance* del sistema, non sarà possibile eludere un ripensamento del titolo V, non in un'ottica di stravolgimento ma di correzione, nell'ambito della riforma costituzionale che potrebbe essere approvata nella legislatura in corso.

Ritiene che anche le sfide poste dalla medicina transfrontaliera andranno affrontate con la giusta consapevolezza e un adeguato livello di attenzione, in quanto esse porranno questioni di competitività di sistema.

Dichiara che, nell'ambito delle politiche per la sostenibilità del sistema, saranno adottate iniziative per potenziare la trasparenza del Servizio sanitario nazionale, attraverso l'implementazione del "Piano nazionale esiti", che verrà trasformato in una sorta di *open data* al servizio dell'utenza e della stessa amministrazione della sanità. Saranno inoltre messi in campo strumenti per misurare il grado di soddisfazione dei pazienti, in un'ottica di *customer satisfaction*.

Quanto alle problematiche legate al blocco del *turn over* del personale sanitario, ritiene si debba valutare un intervento per alleviare le sofferenze del sistema e degli stessi operatori, soprattutto in relazione alle regioni sottoposte a piani di rientro dal disavanzo finanziario. A tale riguardo, prefigura la necessità di realizzare una stima del fabbisogno di personale sanitario, che riguardi un periodo decennale e possa costituire la base per ponderate scelte politiche da parte dei diversi livelli di governo interessati.

Rileva che occorrerà svolgere un'approfondita riflessione anche sull'assistenza alle persone non autosufficienti e sulla spesa nel settore farmaceutico, considerato che la disponibilità di nuovi farmaci, al contempo efficaci e costosi, potrà in futuro assorbire ingenti risorse in relazione all'esigenza di garantire l'accesso universale alle cure.

Conclude auspicando che possano essere individuati, con il concorso di idee di tutti gli attori istituzionali e politici, strumenti di reperimento delle risorse necessarie al mantenimento dell'offerta assistenziale garantita dal Servizio sanitario nazionale.

Il senatore Maurizio ROMANI (*M5S*), nel dare atto al Ministro di aver assunto un atteggiamento

costruttivo, e dopo aver svolto una serie di considerazioni sulle misure di razionalizzazione della spesa sanitaria, chiede di sapere come verrà configurato il sistema di *open data* prefigurato dal Ministro ai fini della trasparenza del Servizio sanitario nazionale, e chiede inoltre quale sia la finalità dell'intervento, che secondo indiscrezioni sarebbe contenuto nel disegno di legge di stabilità, volto a ridurre il numero di anni per la specializzazione in medicina.

Il MINISTRO fa presente di essere già intervenuta per escludere dal disegno di legge di stabilità la norma cui è stato fatto testè riferimento.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*) premette di avere particolarmente apprezzato l'attitudine del Ministro a valorizzare gli indirizzi parlamentari in tema di politiche sanitarie, volti a sottolineare come il sistema sanitario nazionale rappresenti un valore e non già un mero fattore di costo. Chiede in particolare ulteriori elementi di delucidazione sulle problematiche sottese alle liste d'attesa, alle mobilità passive extraregionali, alla spesa sanitaria sostenuta direttamente dall'utenza, al blocco del *turn over* nelle regioni sottoposte a commissariamento. Conclude auspicando che nella definizione del patto per la salute l'interlocuzione non avvenga unicamente tra Governo e regioni, ma sia tenuta in adeguata considerazione la posizione del Parlamento, che sarebbe opportuno fosse espressa nell'ambito delle Commissioni dotate di competenza specifica in materia.

La senatrice DIRINDIN (*PD*), rivolto un ringraziamento al Ministro, pone quesiti specifici in ordine alla disponibilità delle risorse già legate alle misure sui *ticket*; all'attuazione della normativa sugli ospedali psichiatrici giudiziari; alla vicenda Stamina; alla dotazione del fondo per le non autosufficienze; alla definizione dei costi *standard*; al significato dell'apposito fondo per la *spending review* previsto nell'ambito della manovra finanziaria.

La senatrice BIANCONI (*GAL*) si rallegra per la ritrovata centralità del Ministero della salute nella definizione delle politiche di settore e per il fatto che sia in corso di definizione il Patto per la salute. Domanda quali misure possano essere adottate per potenziare i finanziamenti a favore della prevenzione. Esprime l'avviso che sia opportuna una sollecita definizione dei costi *standard* in sanità, sia come strumento di razionalizzazione che come messaggio di attenzione per il contrasto agli sprechi di risorse. Condivide gli auspici già formulati per un ripensamento della riforma del Titolo V della Costituzione e segnala l'opportunità di una valutazione di impatto della medicina transfrontaliera sul Servizio sanitario nazionale.

La senatrice SILVESTRO (*PD*), nell'unirsi alle parole di apprezzamento nei riguardi del Ministro, condivide il prospettato potenziamento della trasparenza nel Servizio sanitario nazionale e la valutazione circa la necessità di superare le problematiche connesse al blocco del *turn over*. Pone quindi quesiti specifici in tema di strumenti di verifica sull'operato delle regioni, sull'opportunità di inserire nei livelli essenziali di assistenza (LEA) riferimenti a presenze minime di personale e sulla possibilità di intervenire in tempi rapidi almeno sulla parte normativa dei contratti del settore.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SEL*), nel prendere atto che la manovra finanziaria non prevede ulteriori decurtazioni al fondo sanitario nazionale, chiede una riflessione sulla sostenibilità del sistema in relazione alle restrizioni precedentemente introdotte. Domanda inoltre quali accorgimenti siano ipotizzabili per impedire che misure in materia di *ticket* possano svantaggiare in termini competitivi le prestazioni sanitarie erogate in regime pubblicistico. Chiede infine quale sia l'ammontare delle risorse disponibili, nell'immediato, per il sostegno delle persone non autosufficienti.

La senatrice SIMEONI (*M5S*) esprime l'opinione che debba essere prestata particolare

attenzione alla lotta contro gli sprechi di risorse nel settore sanitario.

Il MINISTRO fa presente che la normativa per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari è in corso di esecuzione e che è imminente la presentazione di apposita relazione al Parlamento.

Comunica che, in relazione alla definizione del Patto per la salute, sarà sua cura coinvolgere, in tutti i modi consentiti, i competenti organi parlamentari.

Ritiene maturo il tempo per una riflessione sui problemi di *governance* del settore sanitario e per un bilancio della riforma del Titolo V della parte II della Costituzione, quale preludio alla introduzione di eventuali correttivi.

Osserva che le problematiche legate alle liste di attesa dipendono anche dall'applicazione della normativa in materia di *intramoenia*, e da carenze organizzative presenti in misura diversa nelle realtà territoriali, come testimoniato dalle differenze riscontrabili non solo tra regione e regione, ma anche tra singole aziende in ambito infraregionale.

Riferisce che eventuali misure in materia di *ticket* sono tuttora in fase di studio e nessuna delle ipotesi in esame appare in assoluto preferibile alle altre: sarà decisivo, a tale riguardo, il risultato delle analisi di impatto sugli utenti.

Esprime l'avviso che gli auspici per un potenziamento delle risorse a favore delle persone non autosufficienti siano meritevoli di attenzione e accoglimento, anche individuando nuove forme di finanziamento.

Quanto alla vicenda Stamina, assicura che è stato fatto tutto il possibile per assicurare un'applicazione corretta della legge, ma gli esiti della sperimentazione sono stati non confortanti ed ultimativi: il protocollo è stato giudicato non suscettibile di implementazione in quanto incompleto, e la stessa Avvocatura dello Stato ha ritenuto non superabile tale parere scientifico. Soggiunge che dalla vicenda può essere tratto il convincimento che sia del tutto inopportuno, e da evitare in futuro, qualsiasi forma di trattamento di carattere politico di questioni che hanno natura eminentemente scientifica.

La PRESIDENTE, ringraziato il Ministro per l'ampia esposizione e le risposte fornite, dichiara conclusa l'audizione e rinvia il seguito della procedura informativa.

La seduta termina alle ore 14.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2013) 619 DEFINITIVO SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'

La Commissione,

esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle nuove sostanze psicoattive (COM (2013) 619 def);

preso atto che la base giuridica indicata dalla istituzione europea proponente è l'articolo 114 TFUE, relativo al ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri in tema di instaurazione e funzionamento del mercato interno;

preso atto che il fine dichiarato della proposta è quello di migliorare il funzionamento del mercato interno per quanto concerne l'uso "lecito" delle nuove sostanze psicoattive, riducendo gli

ostacoli al commercio, prevenendo il sorgere di tali ostacoli e aumentando la certezza del diritto per gli operatori economici, e riducendo inoltre la disponibilità delle sostanze rischiose grazie a una più rapida, più efficace e più proporzionata azione dell'UE;

osservato che l'espressione "uso lecito" è equivoca e suscettibile di una pluralità di interpretazioni ed applicazioni, e che comunque anche l'utilizzo voluttuario o ricreazionale delle sostanze non potrebbe essere esente da qualsivoglia forma di controllo e garanzia per il consumatore;

preso atto che, ad avviso della istituzione europea proponente, gli Stati membri, da soli, non sono in grado di ridurre i problemi causati dalla diffusione nel mercato interno di nuove sostanze psicoattive dannose; e, inoltre, azioni nazionali prive di coordinamento rischiano di produrre effetti negativi a catena;

preso atto che l'emanando regolamento andrebbe a sostituire l'attuale fonte di regolazione della materia, la decisione 2005/387/GAI del Consiglio, ritenuta non più adeguata "vista la portata e la complessità del problema"; e che l'iniziativa normativa *de qua* è connessa a una proposta di direttiva riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti;

sottolineato che, tra le disposizioni oggetto di abrogazione della succitata decisione 2005/387/GAI del Consiglio, figura il punto 3 dell'articolo 9, a mente del quale non è precluso ad uno Stato membro di mantenere o introdurre nel suo territorio le misure di controllo nazionali che esso ritiene opportune una volta che una nuova sostanza psicoattiva sia stata individuata; e che tale circostanza implica un eccesso di centralizzazione delle politiche in materia in capo alle istituzioni comunitarie;

rilevato che l'atto esaminato, avendo natura di regolamento, mira a introdurre norme vincolanti, di portata generale, obbligatorie in tutti i loro elementi e direttamente applicabili, che andrebbero a impattare in maniera non trascurabile sulle vigenti legislazioni nazionali in materia di stupefacenti, ledendo l'autonomia degli Stati membri;

rilevato che le norme in questione riguarderebbero, in particolare, solo le nuove sostanze psicoattive che suscitano preoccupazioni a livello europeo;

rilevato che la proposta, essendo caratterizzata dalla previsione di classi differenti di livelli di rischio cui ascrivere le varie sostanze, può favorire la diffusione delle sostanze classificate secondo il livello di rischio "basso" o "moderato", sottranedo peraltro alla sanzione penale le attività di traffico ad esse relative;

considerato che, in relazione a sostanze psicoattive di tipo nuovo, mancano evidenze scientifiche consolidate che permettano di raggiungere conclusioni certe in ordine alla graduazione di pericolosità;

evidenziato che sarebbe preferibile sostituire la previsione delle differenti classi di rischio con un criterio più prudenziale e di carattere dicotomico, che discrimini le sostanze in base alla presenza o assenza di rischi, anziché in base a una graduazione degli stessi;

osservato che il TFUE prevede espressamente che le proposte avanzate ai sensi dell'articolo 114, pararagrafo 1, assicurino un elevato livello in materia di sanità, sicurezza e protezione dei consumatori;

rilevato che la scelta di operare una graduazione della pericolosità delle nuove sostanze appare di problematica compatibilità con la necessità di assicurare i summenzionati livelli di tutela;

esprime avviso:

non favorevole, per quanto attiene al merito, dal momento che diversi aspetti della proposta appaiono non condivisibili, e segnatamente:

a) la previsione di differenti classi di rischio, in luogo di un criterio discretivo di carattere dicotomico, basato sull'alternativa secca assenza/presenza di rischi;

b) la preclusione all'adozione di misure restrittive, in relazione alle nuove sostanze psicoattive che presentino "bassi rischi" sociali di salute e sicurezza;

c) la mancata previsione di un preventivo accertamento di sicurezza, con onere di prova a carico del

proponente, per la messa in commercio di sostanze psicoattive da adibire a uso umano;

d) la mancata previsione di una preventiva autorizzazione o registrazione per l'uso industriale o di ricerca scientifica delle nuove sostanze, finalizzata a prevenire il rischio per la salute pubblica legato a un eventuale consumo umano di tipo fraudolento;

solo parzialmente favorevole, in punto di rispetto del principio di sussidiarietà, dal momento che: da una parte, la UE è il livello istituzionale che meglio può curare, nel settore *de quo*, la tutela del corretto funzionamento del mercato interno, evitando che misure difformi adottate a livello nazionale si traducano in un ostacolo al commercio e allo sviluppo di possibili usi industriali delle sostanze; dall'altra, laddove la proposta si ingerisce nella sfera di autonomia dei singoli Stati membri in materia di politiche sugli stupefacenti, appare avocare a sé un tema che dovrebbe essere demandato alle scelte discrezionali dei legislatori nazionali;

non favorevole, in punto di rispetto del principio di proporzionalità, dal momento che la proposta reca misure che vanno al di là di quanto strettamente necessario per il perseguimento delle finalità indicate, attraverso norme regolamentari che, per come configurate, andrebbero a impattare in maniera rilevante sulle legislazioni nazionali in materia di sostanze stupefacenti.

1.4.2.12.2. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 54 (ant.) del 23/10/2013

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2013
54ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1107) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 5a e 6a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione.)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra i contenuti dell'articolo 14 del provvedimento in esame, che dispone in tema di definizione agevolata di giudizi di responsabilità amministrativo-contabile. Soggiunge che la norma risulta applicabile, in particolare, al contenzioso pendente innanzi alla Corte dei conti in relazione a fatti attribuiti ai concessionari per la gestione della rete telematica del gioco lecito, ragione per cui è individuabile un collegamento, sia pure indiretto, con la tematica delle ludopatie.

La PRESIDENTE fa rilevare incidentalmente l'opportunità di inquadrare le cosiddette ludopatie nell'ambito delle dipendenze patologiche. Quindi, non essendovi richieste di intervento in

sede di discussione generale, invita il relatore a sottoporre alla Commissione una proposta di parere.

Il relatore propone di formulare sul testo in esame, per quanto di competenza, un parere favorevole.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*), d'accordo con la proposta di esprimere un parere favorevole, chiede di valutare la possibilità di inserire una indicazione in merito all'utilizzazione delle risorse derivanti dalla definizione del contenzioso, che a suo avviso dovrebbero essere destinate al fondo sanitario nazionale e, in particolare, al finanziamento delle iniziative per la cura delle dipendenze.

La senatrice BIANCONI (*GAL*) si associa alla richiesta appena avanzata.

La PRESIDENTE esprime l'avviso che, in conformità alle richieste formulate, possa farsi luogo all'inserimento, nel parere, di una specifica osservazione volta ad indirizzare la destinazione delle risorse alla cura delle dipendenze da gioco.

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene di accogliere la proposta di integrazione del parere.

Non essendovi richieste di intervento in sede di dichiarazione di voto, la PRESIDENTE accerta la presenza del prescritto numero di senatori e pone in votazione il parere, nel testo risultante dalla modificazione testé apportata, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE avverte che potrà essere convocata una seduta alle ore 15, al fine di avviare l'esame congiunto dei disegni di legge di bilancio e di stabilità.
Rammenta che il termine per la formulazione del rapporto alla Commissione bilancio è stato stabilito per il prossimo martedì 29 ottobre, salvo diverse indicazioni. Esprime l'avviso che sia opportuno prevedere sin da ora due ulteriori sedute nella giornata di domani, e se necessario la prosecuzione dell'esame dei documenti di bilancio anche nel corso della prossima settimana. Fa presente che il termine per la presentazione in Commissione di emendamenti al disegno di legge di bilancio e di ordini del giorno sarà convenuto una volta avviato l'esame dei testi.

Il senatore VOLPI (*LN-Aut*) ritiene di dover sottolineare la necessità di disporre di tempo adeguato per l'esame di documenti della massima importanza, quali quelli di bilancio.

La PRESIDENTE conferma che, nel rispetto del termine per la trasmissione del rapporto, la cui

fissazione non è nella disponibilità della Presidenza della Commissione, sarà programmato un numero congruo di sedute per l'approfondimento dei testi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 8,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1107

La Commissione,
esaminato, per quanto di competenza, il provvedimento in titolo,
esprime un parere favorevole, con la seguente osservazione:
si valuti l'opportunità di prevedere che le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 14 del decreto-legge siano destinate al finanziamento di servizi e iniziative volti alla cura e alla prevenzione delle dipendenze patologiche da gioco.

1.4.2.12.3. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 55 (pom.) del 23/10/2013

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2013
55ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nel corso della recente audizione del Ministro della salute, è stata depositata documentazione, che sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 1120 (LEGGE DI STABILITA') E N. 1121 (BILANCIO DELLO STATO)

La PRESIDENTE comunica che il Ministro e il Sottosegretario alla salute non hanno potuto garantire la propria partecipazione alla seduta odierna, a causa di concomitanti impegni istituzionali che hanno ritenuto di non poter rinviare. Soggiunge che, in base al Regolamento del Senato, la presenza del Ministro competente, o in subordine del Sottosegretario da questi delegato, costituisce condizione di regolarità della procedura di esame dei documenti di bilancio. Non di meno, esprime l'avviso che, in assenza di obiezioni, possa farsi luogo a una introduzione dei relatori designati, prodromica all'esame che sarà avviato alla presenza del Ministro competente o di un Sottosegretario

delegato.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La senatrice SILVESTRO (*PD*), designata quale relatrice, si sofferma anzitutto sul disegno di legge di stabilità, evidenziando gli articoli che si riferiscono alla competenza della Commissione e segnalando le variazioni discendenti dagli elenchi e dalle tabelle allegate. Riferisce, quindi, sullo stato di previsione del Ministero della salute.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*), designato a sua volta come relatore, si riserva di intervenire durante l'esame dei disegni di legge in titolo, associandosi alla introduzione prodromica già svolta.

La PRESIDENTE avverte che la programmazione dei lavori in materia sarà definita nel corso di una prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza, che si riserva di convocare al più presto.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.12.4. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 56 (ant.) del 24/10/2013

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 2013
56ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Fadda.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1121) ***Bilancio di previsione dello Stato per l?anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016***

- **(Tab. 14)** Stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016.

(1120) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)***
(Rapporto alla 5a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La PRESIDENTE comunica che il ministro della salute Beatrice Lorenzin, impegnata in concomitanti ed indifferibili attività istituzionali, ha delegato il sottosegretario Fadda a partecipare alla seduta odierna.

La Commissione prende atto.

La PRESIDENTE rivolge quindi un saluto al Sottosegretario e gli cede la parola, avendo questi chiesto di intervenire.

Il sottosegretario FADDA esprime rammarico per la mancata partecipazione del Governo alla seduta di ieri, e ringrazia la Commissione per la comprensione e l'atteggiamento collaborativo. Desidera precisare che la mancata presenza alla seduta di ieri è stata dovuta a concomitanti impegni istituzionali di spiccato rilievo politico ed istituzionale, tra i quali un incontro con i rappresentanti degli ammalati di sclerosi laterale amiotrofica.

La PRESIDENTE, nel prendere atto delle parole del Sottosegretario, invita i relatori ad illustrare i documenti di bilancio, soffermandosi sulle parti di competenza della Commissione.

La relatrice SILVESTRO (*PD*), cui si associa il relatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*), rinvia all'introduzione prodromica svolta nella seduta di ieri.

Poichè non vi sono osservazioni, la PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) domanda delucidazioni in ordine alla scelta di riservare finanziamenti alla sola Unione italiana ciechi, trascurando enti rappresentativi di altre categorie di persone diversamente abili; al contempo auspica che tali finanziamenti siano in buona parte destinati ai bambini affetti da cecità. Domanda chiarimenti, inoltre, sulle destinazioni specifiche dei finanziamenti per l'edilizia sanitaria pubblica, che nei documenti di bilancio non appaiono adeguatamente evidenziate.

La PRESIDENTE ravvisa l'opportunità che nel disegno di legge di stabilità siano inserite disposizioni per garantire la continuità delle cure palliative, e si riserva di presentare un emendamento in tal senso, formulando l'auspicio che tale iniziativa possa essere condivisa dai componenti della Commissione.

La senatrice DIRINDIN (*PD*) ritiene necessario che sia fatta chiarezza sulla questione legata ai mancati introiti delle misure sui *ticket*, venute meno per l'intervento della Corte costituzionale, paventando un problema finanziario a carico delle regioni. Prende atto con favore del rifinanziamento del fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti, pur auspicando un incremento delle risorse complessive a ciò dedicate. Con riferimento agli stanziamenti a favore dell'Istituto mediterraneo di ematologia, ritiene opportuno che il Governo fornisca elementi di delucidazione circa le attività svolte da tale fondazione.

Il senatore VOLPI (*LN-Aut*) chiede di sapere, in relazione alle misure limitative del *turn over* del personale, se sia stata effettuata una valutazione di impatto sul comparto sanitario, con particolare riguardo alla funzionalità della rete socio sanitaria, che si avvale anche di personale dipendente dagli enti locali. Fa rilevare, inoltre, che le misure in questione hanno effetti sull'organizzazione sanitaria,

materia di competenza regionale.

Il senatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede che il Governo fornisca chiarimenti in ordine al disposto dell'articolo 11 del disegno di legge di stabilità, con riferimento ai criteri di riparto tra le regioni e le province autonome della riduzione del finanziamento statale del Servizio sanitario nazionale.

La senatrice MATTESINI (*PD*) rileva che le risorse per il sostegno delle persone non autosufficienti, ritenute di ammontare non adeguato, confluiscono in un fondo indistinto, mentre a suo avviso sarebbe opportuno precisarne le destinazioni.

Più in generale, reputa necessario un approccio globale alle problematiche del sostegno alle persone non autosufficienti, che contempli anche le difficoltà incontrate dai familiari nella fruizione dei benefici previsti dalla normativa vigente, ad esempio in relazione agli aspetti di carattere pensionistico.

Quanto al blocco del *turn over*, ritiene che le misure in materia debbano essere inquadrate anche alla luce di quanto disposto dai provvedimenti per la stabilizzazione dei lavoratori precari del comparto sanitario, nonché tenendo conto delle peculiarità del settore.

La senatrice RIZZOTTI (*PdL*) auspica un ripensamento in merito alla disposizione che prevede la riduzione degli anni di formazione ai fini della specializzazione in medicina, in considerazione dell'impatto che tale norma può avere sulla preparazione dei laureati che aspirano ad intraprendere una professione sanitaria.

La senatrice PADUA (*PD*) chiede delucidazioni in ordine ad alcuni accantonamenti di risorse, disposti per l'anno 2014 e a decorrere dall'anno 2015, nell'ambito della Tabella A del disegno di legge di stabilità, a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica e per l'istituzione dell'Anagrafe nazionale degli assistiti.

Il senatore BIANCO (*PD*) domanda un chiarimento sugli effetti finanziari derivanti dal congelamento delle indennità di vacanza contrattuale. Quanto al blocco del *turn over* del personale, ritiene che, senza un'inversione di tendenza che tenga conto della specificità del settore, vi saranno fondate preoccupazioni circa il mantenimento di livelli qualitativi adeguati nel sistema sanitario.

Per ciò che concerne le scuole di specializzazione in medicina, osserva che sarebbe opportuno conformarsi agli *standard* europei, con riguardo non solo alla durata, ma anche alla qualità delle attività formative.

Conclude segnalando in termini critici la norma che impone un contributo del 12 per cento in relazione agli acquisti per consumi intermedi degli enti previdenziali privatizzati.

La PRESIDENTE comunica che la seduta pomeridiana non avrà luogo. L'esame dei documenti di bilancio proseguirà nell'ambito di sedute a ciò riservate che saranno convocate nella giornata di martedì 29 ottobre.

Propone quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge di bilancio e degli ordini del giorno alle ore 10 di martedì 29 ottobre, fermo restando che l'organizzazione dei lavori e lo stesso termine potranno essere riconsiderati, anche in relazione dell'andamento dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

1.4.2.12.5. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 57 (ant.) del 29/10/2013

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)

MARTEDÌ 29 OTTOBRE 2013
57ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Fadda.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1121) ***Bilancio di previsione dello Stato per l?anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016***

- **(Tab. 14)** Stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

(1120) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)***

(Rapporto alla 5a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 24 ottobre 2013.

La PRESIDENTE rivolge un saluto al sottosegretario Fadda, facendo presente che questi parteciperà ai lavori odierni per delega del Ministro della salute, Beatrice Lorenzin, impegnata in concomitanti e non rinviabili attività istituzionali.

La Commissione prende atto.

Il senatore ZUFFADA (*PdL*) esprime apprezzamento per la disposizione del disegno di legge di stabilità che ripristina l'aliquota IVA ridotta al 4 per cento per le prestazioni socio-sanitarie o educative, ponendo in rilievo che in mancanza di tale intervento si sarebbero verificati problemi di notevole rilievo anche nell'ambito di servizi sanitari regionali efficienti e in condizioni di equilibrio finanziario, quale ad esempio quello lombardo. Si rallegra, inoltre, per la presenza di stanziamenti specificamente destinati all'edilizia sanitaria pubblica, previsti dalla tabella E del disegno di legge di stabilità. Si associa all'interrogativo già posto dal senatore Laniece, in tema di criteri di riparto della riduzione del finanziamento statale del Servizio sanitario nazionale derivante dalle norme riguardanti il personale, con particolare riguardo alla apparente esclusione della Regione Siciliana.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*), in sede di replica, osserva in via preliminare come dal complesso degli interventi svolti durante la discussione generale emerga l'intenzione della Commissione di dare supporto in maniera responsabile alla manovra finanziaria varata dal Governo, che per la prima volta dopo molti anni evita di introdurre restrizioni di spesa nel settore sanitario. Reputa opportuno, non di meno, che il Governo fornisca riscontro alle richieste di chiarimento avanzate dai commissari: circa gli effetti sul Servizio sanitario nazionale delle norme in tema di blocco del *turn over* di personale; sulla *ratio* della disposizione riguardante il congelamento della indennità di vacanza contrattuale; in merito ai finanziamenti a favore della Unione italiana ciechi; riguardo agli effetti finanziari dell'avvenuto annullamento della disposizione legislativa in materia di *ticket*; circa la congruità degli stanziamenti a favore del Fondo per il sostegno alle persone non autosufficienti.

Auspica che la Commissione possa dare, attraverso l'attività emendativa e di proposizione di ordini del giorno, il proprio contributo al miglioramento dei disegni di legge in esame, anche al fine di assicurare una *governance* del sistema sanitario capace di coniugare il mantenimento di adeguati livelli di assistenza con la disponibilità di risorse limitate.

Conclude segnalando l'opportunità che, nella definizione del Patto per la salute, l'interlocuzione tra Governo e Regioni sia arricchita attraverso l'acquisizione degli orientamenti del Parlamento; e che nell'esame degli emendamenti al disegno di legge di stabilità sia tenuto in adeguata considerazione il punto di vista dei componenti della Commissione igiene e sanità.

La relatrice SILVESTRO (*PD*), intervenendo a sua volta in replica, pone in rilievo l'utilità del riepilogo svolto dal relatore D'Ambrosio Lettieri, al quale si associa. Ritiene di dover ulteriormente rimarcare l'importanza dei finanziamenti a sostegno delle persone non autosufficienti e le problematiche inerenti al mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, anche in relazione alle misure in tema di blocco del *turn over* di personale.

Interviene in replica, quindi, il sottosegretario FADDA: egli rivolge anzitutto un ringraziamento ai relatori e all'intera Commissione, per la elevata qualità del dibattito svolto e per la capacità di valorizzare gli aspetti positivi della complessa manovra finanziaria varata dal Governo. Soggiunge che la più volte rilevata inversione di tendenza, per ciò che concerne gli interventi sul settore sanitario, è il frutto di una consapevolezza alla cui maturazione hanno dato grande contributo gli indirizzi e le sollecitazioni del Parlamento: è necessario che la sanità veda riconosciuta la propria centralità, anche a fronte delle pur legittime e comprensibili esigenze di natura economica e finanziaria. Dà atto che i disegni di legge in esame, sebbene caratterizzati dagli aspetti positivi già evidenziati, presentano

alcune lacune che potranno a suo avviso essere colmate durante l'esame parlamentare, e che ineriscono principalmente al blocco indiscriminato del *turn over* del personale e al mantenimento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria nell'ambito delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari.

Passa quindi a trattare partitamente le questioni sollevate nel corso della discussione generale.

Quanto ai quesiti sui finanziamenti per la Unione italiana ciechi, chiarisce che lo stanziamento, pari a 6.631.245 euro, è relativo a un capitolo di competenza del Ministero dell'interno.

Quanto all'edilizia sanitaria, di cui alla tabella E (capitolo 7464), premette che la gestione del citato capitolo, come è noto, rientra tra le competenze istituzionali del Ministero dell?economia e finanze.

Chiarisce che al Ministero della salute in materia di edilizia sanitaria è, invece, affidata una funzione di programmazione con specifico riguardo agli Accordi di programma, ai sensi dell?articolo 5-*bis* del decreto legislativo n. 502 del 1992, che il Ministero della salute cura anche in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Per quanto attiene ai chiarimenti chiesti in tema di forme di compartecipazione dei cittadini, conferma, come peraltro già comunicato dal Ministro, che non sono state inserite, in alternativa alle norme dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale, nuove misure a carico delle Regioni.

Per quanto riguarda il finanziamento dell'Istituto Mediterraneo di Ematologia (IME), dopo aver illustrato le attività istituzionali di tale Centro, riferisce che il relativo stanziamento è stato ridotto negli anni dai tagli di bilancio necessari per il contenimento della spesa pubblica, fino a passare dai 10 milioni di euro del 2012 a 2 milioni di euro per il triennio 2013/2015: il finanziamento annuale, così sensibilmente ridotto, non consente all?Istituto la prosecuzione delle attività progettuali, mettendo anche a serio rischio le attività terapeutiche sui pazienti già presi in carico.

Reputa comunque necessario, anche da parte del Ministero, approfondire se le finalità iniziali previste dalla norma siano sempre attuali, o se sia necessaria una ulteriore iniziativa che permetta di raggiungere i medesimi obiettivi con strumenti diversi, ad esempio attraverso l'accreditamento al Servizio sanitario nazionale.

Per quanto riguarda il personale del Servizio sanitario nazionale e il relativo *turn over*, osserva che il disegno di legge di stabilità reca misure all'articolo 10, dedicato alla razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche; misure che, in quanto applicabili a tutte le amministrazioni pubbliche, sono rivolte anche alle strutture del Servizio sanitario nazionale. E' stato confermato, infatti, che le misure per l?indennità di vacanza contrattuale, e per il blocco della contrattazione, sono applicabili anche al personale convenzionato del Servizio sanitario nazionale (pediatri di libera scelta e medici di medicina generale). Ricorda, al riguardo, che il decreto-legge n. 101 del 2013, per quanto attiene il personale precario del Servizio sanitario nazionale, reca disposizioni specifiche per promuovere in tempi brevi la stabilizzazione.

Riguardo al concorso alle restrizioni da parte delle regioni a statuto speciale, ad eccezione - apparentemente - della Regione Siciliana, assicura che non si tratta di una situazione di vantaggio per tale regione, ma che il concorso alla riduzione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale avviene mediante le procedure previste dall?articolo 27 della legge n. 42 del 2009.

In merito ai chiarimenti sul finanziamento del Centro nazionale di adroterapia, precisa che la norma istitutiva del CNAO ha assegnato al Centro un contributo annuo di 20 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001 e 2002 per la realizzazione della struttura; successivamente, con la legge n. 289 del 2002, al fine di potenziare le attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, al Centro è stata riconosciuta l'assegnazione di fondi per l'importo di 5 milioni di euro per l'anno 2003 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e, per la prosecuzione ed il completamento degli interventi, successivamente è stata autorizzata la spesa di 10 milioni di euro, a decorrere dall?anno 2006. A seguito delle numerose variazioni di bilancio intervenute nel corso degli anni con le leggi finanziarie, gli stanziamenti previsti dalla norma istitutiva del Centro sono stati costantemente ridotti. Questa è la ragione dell'accantonamento a favore del Centro, volto a consentire allo stesso la

conclusione delle procedure di sperimentazione.

Per quanto riguarda l?anagrafe nazionale assistiti, precisa che lo stanziamento di cui alla tabella A è a sostegno della sua istituzione, per creare un sistema centralizzato di raccolta, gestione e messa a disposizione di tutti i dati necessari alla gestione degli assistiti, nel rispetto delle norme sulla *privacy*.

In ordine al Fondo per le non autosufficienze, comunica che è stato assunto in data 23 ottobre un impegno da parte del Governo, sottoscritto dal Ministero della salute, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero del lavoro, volto ad avviare le iniziative necessarie per aumentare gli attuali 250 milioni di euro, stanziati per il 2014 dall'articolo 7, comma 3, del disegno di legge di stabilità. L'impegno del Governo si pone come obiettivo, tra l'altro, che l'intesa con le Regioni possa confermare la destinazione delle risorse a favore dell'assistenza a domicilio e il vincolo minimo del 30 per cento delle risorse stesse a favore delle disabilità gravissime; inoltre, che vi sia la convocazione in tempi rapidi di un incontro con le Regioni, i Comuni e l'INPS per il riconoscimento di ulteriori agevolazioni, nonché per discutere dell?aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e del nomenclatore tariffario.

Da ultimo, per quanto riguarda i quesiti sulle scuole di specializzazione, fa presente che nel decreto-legge n. 106 del 2013, in materia di istruzione, all?esame della Camera dei deputati, è stato introdotto un emendamento di iniziativa parlamentare finalizzato a disciplinare il settore nel rispetto dei parametri europei.

La PRESIDENTE ricorda che il seguito dell'esame dei documenti di bilancio avrà luogo nell'ambito della seduta pomeridiana. Propone di posticipare il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge di bilancio e degli ordini del giorno alle ore 13,30.

La Commissione conviene.

Il termine dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.4.2.12.6. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 58 (pom.) del 29/10/2013

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)

MARTEDÌ 29 OTTOBRE 2013
58ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Fadda.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1121) ***Bilancio di previsione dello Stato per l?anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016***

- **(Tab. 14)** Stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016.

(1120) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)***

(Rapporto alla 5a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

La PRESIDENTE comunica che sono stati presentati diversi ordini del giorno riferiti al disegno di legge di stabilità, pubblicati in allegato, che potranno essere oggetto di illustrazione nel corso della seduta.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) illustra l'ordine del giorno G/1120/4/12, con il quale si impegna il Governo a destinare una parte delle risorse in materia di edilizia sanitaria pubblica, di cui alla tabella E del disegno di legge di stabilità, a interventi migliorativi sugli ambulatori medici delle strutture carcerarie e ad attività di monitoraggio e vigilanza sulle condizioni sanitarie delle persone detenute.

I restanti ordini del giorno, in assenza di ulteriori richieste di intervento, sono dati per illustrati.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*), relatore, dà lettura di una proposta di rapporto favorevole con osservazioni, predisposta d'intesa con la relatrice Silvestro, che ringrazia per la proficua collaborazione. Fa presente che nel redigere la proposta sono stati considerati e valorizzati i diversi spunti scaturiti dalla discussione generale.

Il senatore Maurizio ROMANI (*M5S*) annuncia la presentazione di una proposta di rapporto contrario e dà conto delle relative motivazioni.

La PRESIDENTE, considerato che il termine per la trasmissione dei rapporti alla 5a Commissione è stato appena differito, dalla conferenza dei rappresentanti dei Gruppi, a giovedì 31 ottobre, propone di rinviare il seguito dell'esame dei documenti di bilancio alla seduta antimeridiana di domani, così da consentire ai relatori e al Governo di svolgere un'istruttoria più approfondita sui testi.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1120

G/1120/1/12
MAURIZIO ROMANI, TAVERNA, SIMEONI, FUCKSIA
La 12a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014),

premesso che:

la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", dispone all'articolo 22, comma 1, che "Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte" e, all'articolo 18, istituisce il Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali quale strumento di programmazione per individuare i principi e gli

obiettivi della politica sociale. In particolare al Piano era rimessa anche l'indicazione delle caratteristiche e dei requisiti delle prestazioni sociali comprese nei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LIVEAS) previsti dall'art. 22;
l'art. 22 non determina però il contenuto effettivo delle prestazioni e di conseguenza non soddisfa l'esigenza di garantire un diritto all'assistenza sociale uniforme in tutto il territorio nazionale. Questo si limita infatti a una mera elencazione generale delle misure e degli interventi, demandando alla pianificazione nazionale e regionale il compito di specificare le caratteristiche e i requisiti delle prestazioni essenziali. Allo stesso modo il Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003, elaborato sulla base dell'art. 18 della legge n. 328 del 2000, non ha fornito ulteriori dettagli circa la determinazione concreta della tipologia dei servizi e delle prestazioni rientranti nei LIVEAS limitandosi al rinvio di quanto disposto dalla legge 328 del 2000;

considerato che:
a distanza di più di dieci anni dall'approvazione della riforma del Titolo V della Costituzione lo Stato non ha provveduto alla determinazione legislativa dei livelli essenziali delle prestazioni a tutela dei diritti civili e sociali e le Regioni nel corso degli anni hanno tentato di rimediare a tale inadempienza individuandone autonomamente alcuni, contribuendo però allo stesso tempo a svuotare l'intento egualitario del testo costituzionale.
sostenere che la mancata definizione dei LIVEAS ed il loro relativo finanziamento legittimi le Regioni a legiferare nel modo che più ritengano opportuno significa negare il principio secondo il quale tutti i cittadini dovrebbero godere del diritto all'assistenza in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Significa lasciare le autonomie libere di disciplinare le prestazioni, le condizioni di accesso e i relativi costi con l'ovvia conseguenza di realizzare forti disuguaglianze tra le Regioni;

considerato inoltre che
la riduzione delle risorse pubbliche e private destinate ai servizi di welfare sta avendo le maggiori ripercussioni sulle fasce di popolazione più vulnerabili e crea pesanti squilibri tra aree del Paese,

impegna il Governo:

a definire i LIVEAS (livelli essenziali delle prestazioni sociali) e a quantificare le risorse per l'assistenza sociale, in modo da poterle riorganizzare e razionalizzare allo scopo di garantire omogeneità alle prestazioni esigibili a livello nazionale.
G/1120/2/12
MAURIZIO ROMANI, TAVERNA, SIMEONI, FUCKSIA
La 12a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014),

premesso che:

l'articolo 5 del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazione, con legge n. 189 del 2012, recante "Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza con particolare riferimento alle persone affette da malattie croniche, da malattie rare, nonché da ludopatia″ prevede che ″Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, con la procedura di cui all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2012, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con il parere delle Commissioni parlamentari

competenti, si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con prioritario riferimento alla riformulazione dell'elenco delle malattie croniche di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, e delle malattie rare di cui al decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, e ai relativi aggiornamenti previsti dal comma 1 dell'articolo 8 del medesimo decreto, al fine di assicurare il bisogno di salute, l'equità nell'accesso all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze. Con la medesima procedura di cui al comma 1 e nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, si provvede ad aggiornare i livelli essenziali di assistenza con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità (G.A.P.)";

impegna il Governo:

a reperire le risorse al fine di procedere all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, con legge n. 189 del 2012.

G/1120/3/12

MATURANI, DE BIASI, MATTESINI, DIRINDIN, SILVESTRO, GRANAIOLA, PADUA, BIANCO

La 12a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014),

premesso che:

negli ultimi decenni i mutamenti sociali e culturali hanno moltiplicato l'eterogeneità delle composizioni familiari. Con l'affermazione della famiglia mononucleare, o addirittura monogenitoriale, sono aumentate le incertezze, le ansie, i sentimenti depressivi seguenti al parto. La coppia genitoriale si trova in condizioni di maggiore solitudine, a questo si aggiunga il numero sempre più elevato di coppie miste e/o immigrate non ancora ben integrate e radicate nel tessuto sociale e che spesso ignorano l'esistenza di una rete di aiuto;

le ricerche sulla maternità in campo psicologico e sociale, hanno da tempo evidenziato la necessità di dare aiuto alle donne, le cui trasformazioni psico-fisiologiche nella gravidanza e nel puerperio provocano in alcune di loro un'elevata vulnerabilità sufficiente a provocare stati di profondo disagio psicologico, disturbi dell'umore o dell'adattamento al ruolo materno di tipo più o meno grave;

a fronte della suddette criticità appare necessario attivare risorse personali e sociali, organizzare servizi e strutture idonee a creare una rete di supporto che possa avvalersi delle sinergie tra privato sociale e pubblico. Per l'attuazione di interventi di prevenzione e di promozione alla genitorialità, sono necessari operatori che affianchino la famiglia nelle situazioni a rischio sempre più diffuse durante la gravidanza, durante il puerperio e nei primi tempi di vita del bambino, offrendo un supporto ambientale di sostegno e di recupero delle competenze familiari, così come anche l'OMS raccomanda in un documento del 1985;

rilevato inoltre che:

a fronte di un disagio sempre più diffuso e con esiti, come riportati dalle cronache, spesso drammatici,

spetta al legislatore saper cogliere e interpretare i fenomeni collettivi, per poter poi intervenire con politiche in linea con i cambiamenti familiari e sociali degli ultimi anni,

impegna il Governo:

a prevedere l'attivazione di un tavolo tecnico presso l'Istituto superiore di sanità per definire linee guida sul percorso salute pre-*post partum* sia della donna che del nascituro;

a reperire le risorse necessarie al fine di istituire un servizio idoneo a partire dall'organizzazione dei consultori e a integrare le diverse figure professionali (psicologi, psichiatri, ginecologi, ostetriche) necessarie per la presa in carico globale della paziente, in un'ottica di *screening* e di prevenzione e tutela della salute delle madri e dei bambini nel *post partum*, anche valutando l'opportunità di forme di concertazione interistituzionale.

G/1120/4/12

GRANAIOLA, DE BIASI, DIRINDIN, MATTESINI, PADUA, BIANCO, D'AMBROSIO LETTIERI, SILVESTRO, ANITORI, MATURANI, ROMANO

La 12a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014),

premesso che:

la legge di stabilità (Tabella E - cap. 7464) introduce uno stanziamento in favore degli interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica, pari a 100 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni per l'anno 2016, tali risorse sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, al Ministero della salute competono la stipula di accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati aventi a oggetto la relativa copertura finanziaria nell'arco pluriennale degli interventi, l'accelerazione delle procedure e la realizzazione di opere, con particolare riguardo alla qualificazione e messa a norma delle strutture sanitarie;

il comma 2 del citato articolo 5-bis prevede che gli accordi di programma previsti dal comma 1 disciplinino anche le funzioni di monitoraggio e di vigilanza demandate al ministero della sanità, i rapporti finanziari fra i soggetti partecipanti all'accordo, le modalità di erogazione dei finanziamenti statali, le modalità di partecipazione finanziaria delle regioni e degli altri soggetti pubblici interessati, nonché gli eventuali apporti degli enti pubblici preposti all'attuazione;

la situazione delle carceri italiane è, com'è generalmente noto, fatiscente anche sul piano della sanità carceraria che, pur essendo di competenza delle regioni necessità di attenzione, risorse e impegno anche da parte del Ministero competente,

impegna il Governo

a rendere gli ambulatori medici nelle strutture carcerarie, conformi agli standard di igiene e sicurezza applicati alle altre strutture della sanità pubblica e a sviluppare operazioni di monitoraggio e di vigilanza sulle condizioni sanitarie delle persone detenute nelle carceri italiane, impegnando per la realizzazione di tali misure almeno il 10 per cento dello stanziamento citato in premessa.

G/1120/5/12

DIRINDIN, DE BIASI, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO, D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI, ZUFFADA, LANIECE, AIELLO, RIZZOTTI , FUCKSIA, SIMEONI, ANITORI

La 12a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014),

premesso che:

l'articolo 17, comma 1, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 211, prevede, a decorrere dall'anno 2014, l'aumento della compartecipazione alla spesa sanitaria per un importo pari a 2.000 milioni di euro;
la Corte Costituzionale, con sentenza n. 187 del 16 luglio 2012, ha dichiarato illegittimo l'esercizio da parte dello Stato della potestà regolamentare in materie in cui esso non possiede competenza esclusiva, rendendo così non applicabile l'aumento dei *ticket*;
la misura di cui al decreto-legge n. 98 del 2011 era diretta ad aumentare le risorse da compartecipazione destinate al finanziamento della sanità, a fronte della quale veniva corrispondentemente disposta una riduzione del livello di finanziamento del Ssn cui contribuisce lo Stato;
il Documento di Economia e Finanza 2013, nel prendere atto della mancata implementazione della manovra originaria, prevede "una revisione al rialzo del tendenziale della spesa sanitaria per un importo di 2.000 milioni", ma non indica chiaramente quale diversa modalità di finanziamento possa essere adottata;
il ddl "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di Stabilità 2014) non contiene gli elementi necessari per verificare la copertura prevista in relazione al mancato introito dei a 2.000 milioni di euro di cui sopra, in particolare non si rileva una variazione del finanziamento cui concorre lo Stato;
il Ministro della salute, in occasione della audizione in Commissione Sanità del Senato, in data 22 ottobre 2013, ha affermato che la legge di stabilità "per la prima volta nell'ultimo decennio non comporterà riduzioni al FSN, con la sola esclusione dell'impatto economico, a partire dal 2015, delle generali misure di contenimento della spesa nel pubblico impiego";
considerato che:
il venir meno delle entrate da compartecipazione per 2.000 milioni di euro comporta, a meno di prevedere una ulteriore riduzione di spesa o un aumento dei disavanzi delle regioni, una riduzione del finanziamento complessivo per il Servizio sanitario nazionale e la conseguente necessità di reperire ulteriori risorse per un corrispondente ammontare,

impegna il Governo

a ripristinare in modo esplicito ed in conformità con quanto dichiarato dal Ministro della salute in data 22 ottobre 2013, il livello di "finanziamento cui concorre lo Stato" per il Servizio sanitario nazionale in modo da garantire la copertura del mancato introito derivante dall'applicazione della citata sentenza della Corte costituzionale.

G/1120/6/12

D'AMBROSIO LETTIERI, DE BIASI, AIELLO, BIANCONI, GRANAIOLA, ROMANO, MATURANI

La 12a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014),

premesso che:

l'accesso alle scuole di specializzazione di area sanitaria avviene esclusivamente tramite concorso pubblico sia per i laureati in medicina che per gli altri laureati afferenti alle differenti classi di specializzazione;
la direttiva comunitaria 26 gennaio 1982 n. 82/76/CEE modifica la direttiva 75/362/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la direttiva 75/363/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico e prevede la possibilità che i medici specializzandi in medicina possano ottenere, durante il periodo di formazione, delle borse di studio;
l'Italia, con legge 22 maggio 1978, n. 217, e successive integrazioni e modificazioni, ha recepito le citate direttive;
l'articolo 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, di attuazione della direttiva n. 82/76/CEE, riconosce il diritto all'erogazione di una borsa di studio in favore dei medici a partire dall'anno accademico 1991-1992;
il comma 1 dell'articolo 37 del decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, e successive modifiche, stabilisce che "All'atto dell'iscrizione alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione-specialistica, disciplinato dal presente decreto legislativo e dalla normativa per essi vigente, per quanto non previsto o comunque per quanto compatibile con le disposizioni di cui al presente decreto legislativo; il contratto è finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico delle singole scuole, in conformità alle indicazioni dell'Unione europea. Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell'università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti";
l'articolo 39 del medesimo decreto legislativo recita: "Al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo. (...) Il trattamento economico è corrisposto mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione";

Considerato che:
la normativa attualmente in vigore prevede l'applicazione di un ordinamento didattico unico valido sia per i laureati in medicina che per gli altri laureati dell'area sanitaria;
per entrambe le categorie dei soggetti citati, inoltre, l'impegno richiesto per la formazione specialistica è a tempo pieno, pari quindi a quello previsto per il personale sanitario del Servizio sanitario nazionale;
Considerato inoltre, che:
emergono diverse disparità di trattamento contrattuale tra le due categorie di soggetti: i laureati in medicina vincitori di concorso sono assegnatari di un contratto di formazione specialistica per l'intera durata del corso e di un trattamento economico pari ad euro 25.000 per i primi due anni accademici e ad euro 26.000 per gli ultimi tre; gli stessi hanno diritto alla copertura previdenziale e alla maternità;
i laureati "non medici", al contrario, altrettanto vincitori di concorso, oltre a non essere titolari della medesima posizione contrattuale né dello stesso trattamento economico, sono altresì tenuti a pagare il premio per la copertura assicurativa dei rischi professionali e le tasse universitarie di iscrizione alla scuola di specializzazione

Preso atto che:
ad oggi l'equiparazione delle due categorie appare tutt'altro che realizzata nell'ordinamento italiano;

il Servizio sanitario nazionale richiede obbligatoriamente il titolo della scuola di specializzazione anche alle figure sanitarie non mediche che vogliano operare nella pubblica sanità.

Impegna il Governo:
a promuovere l'effettivo riconoscimento ai laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, degli odontoiatri, dei farmacisti, dei biologi, dei chimici, dei fisici, degli psicologi e alle ulteriori categorie sanitarie non rientranti nell'area medica, ammessi e iscritti dal primo al quinto anno di corso delle scuole post-laurea di specializzazione dell'area sanitaria del diritto all'erogazione di una borsa di studio e all'applicazione del trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.

G/1120/7/12
D'AMBROSIO LETTIERI, DE BIASI, AIELLO, BIANCONI, LANIECE, DIRINDIN, BIANCO, SILVESTRO, MATURANI, PADUA, GRANAIOLA, ROMANO
La 12a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014),

premesso che:
la legge n. 38/2010 è la normativa con cui è stato sancito, tra l'altro, il diritto per i pazienti affetti da dolore derivante da patologie cronico-degenerative e oncologiche ad accedere alle cure palliative e che uno dei passaggi attuativi prevede la definizione delle "figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative" (art 5 comma 2) al fine di garantire, per il futuro, un percorso formativo certo ed uniforme per i professionisti;
la rete delle strutture di cure palliative, pubbliche e private, si basa in buona parte su personale medico a tempo determinato, il quale, pur privo del requisito della specializzazione, ha acquisito sul campo elevati livelli di professionalità;

in base alle indagini di Federazione Cure Palliative (Fcp) e della Società Italiana di Cure Palliative (Sicp) emerge che la metà dei medici palliativisti non possiede una delle specialità indicate dalla legge n.38/2010 e un terzo non ha alcuna specialità;
i predetti medici palliativisti rappresentano un riferimento rilevante e non sostituibile in ragione del cospicuo patrimonio di competenze maturato in diversi anni di esperienza sul campo;
si tratta di professionisti che hanno contribuito a fare la storia delle cure palliative italiane, permettendone lo sviluppo in una fase pionieristica e rappresentano una risorsa indispensabile per garantire la prosecuzione delle attività di assistenza ai pazienti affetti da dolore derivante da patologie cronico-degenerative e oncologiche;
in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, è in fase esame la proposta di accordo sull'individuazione delle figure professionali competenti nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore;

Premesso inoltre, che:
si rende necessario ricercare soluzioni normative idonee a consentire l'accesso alle procedure concorsuali dei professionisti sopra menzionati;
i professionisti a tempo determinato che, allo stato, operano nelle reti per le cure palliative pubbliche o private accreditate hanno un'esperienza pluriennale nel settore;

Premesso infine, che:
al fine di dare coerente attuazione alle previsioni della L.38/2010 appare necessario incrementare il numero delle figure professionali che operano nell'ambito delle strutture costituenti le reti delle cure

palliative al fine di offrire un concreto e valido sostegno ai pazienti che necessitano di terapie del dolore o di cure palliative;

Impegna il Governo
a promuovere ogni iniziativa atta prevedere l'idoneità ad operare nelle reti per le cure palliative pubbliche o private accreditate per quei medici che, indipendentemente dal possesso di una specializzazione, siano in grado di documentare un'esperienza almeno quinquennale nel campo delle cure palliative.

G/1120/8/12
D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI, AIELLO, LANIECE, MATTESINI, MATURANI
La 12a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014),

premesso che:

la legge 29/1994 disciplina la professione di terapista della riabilitazione non vedente;
il disposto della predetta legge è stata resa di fatto inapplicabile, poiché la figura professionale di terapista della riabilitazione non vedente è stata eliminata dal novero delle professioni sanitarie e sostituita con quella di fisioterapista in possesso del relativo diploma universitario dalla Legge 26.2.1999, n. 42 e dalla Legge n. 251/2000;
Inoltre l'art. 4 quater del decreto legge n. 250/2005 (convertito in Legge n. 27/2006), ha poi ribadito che «ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502, e successive modificazioni, la formazione per l'accesso alle professioni sanitarie infermieristiche e tecniche della riabilitazione e della prevenzione è esclusivamente di livello universitaria».
Il combinato disposto di queste norme ha, pertanto, lasciato priva della copertura del sistema di collocamento al lavoro una delle figure storicamente più rilevanti per l'inserimento socio-lavorativo dei ciechi e degli ipovedenti, quale quella del fisioterapista e delle altre figure ad essa equiparate dall'ordinamento.

Considerato che:
I fisioterapisti non vedenti sono professionisti sanitari in grado di praticare la fisioterapia e di e laborare e attuare direttamente interventi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori e di quelle viscerali.

Impegna il Governo**:**
a promuovere ogni iniziativa atta a consentire ai fisioterapisti non vedenti l'esercizio della professione sanitaria di riabilitazione;
a prevedere il collocamento obbligatorio dei fisioterapisti non vedenti come già previsto per i terapisti della riabilitazione nella legge 29/1994.

G/1120/9/12
D'AMBROSIO LETTIERI, DE BIASI, AIELLO, LANIECE
La 12a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014),

premesso che:

l'articolo 15 del decreto-legge n. 95 del 2012 stabilisce che "a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'attuale sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco è sostituito da un nuovo metodo, definito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di un accordo tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'Agenzia italiana del farmaco per gli aspetti di competenza della medesima Agenzia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo i criteri stabiliti dal comma 6-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In caso di mancato accordo entro i termini di cui al periodo precedente, si provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti. Solo con l'entrata in vigore del nuovo metodo di remunerazione, cessano di avere efficacia le vigenti disposizioni che prevedono l'imposizione di sconti e trattenute su quanto dovuto alle farmacie per le erogazioni in regime di Servizio sanitario nazionale. La base di calcolo per definire il nuovo metodo di remunerazione è riferita ai margini vigenti al 30 giugno 2012. In ogni caso dovrà essere garantita l'invarianza dei saldi di finanza pubblica";

consideratoche il termine del 1° gennaio 2013, previsto dal richiamato art. 15, è stato prorogato prima al 30 giugno 2013 dall'art. 1, c. 388 della legge n. 228 del 2012, e successivamente ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2013 dal DPCM 26 giugno 2013, come consentito dall'art. 1, c. 394 della medesima legge n. 228 del 2012;
considerato che lo schema di decreto interministeriale di cui alla norma sopra riferita, nel corso del precedente Governo è stato sottoposto alla Conferenza Stato-Regioni ma non ha mai raggiunto la prescritta intesa, in considerazione anche della circostanza che le misure che si intendevano introdurre penalizzavano fortemente tutti gli operatori della filiera del farmaco,
si impegna il Governo ad avviare in tempi rapidi, al fine di rispettare l'imminente termine del 31 dicembre 2013, ogni opportuna iniziativa finalizzata alla ormai irrinviabile adozione del decreto in parola, previo accordo con i rappresentanti della filiera del farmaco e avendo cura contestualmente di ritirare il precedente schema rimasto inattuato.

G/1120/10/12
D'AMBROSIO LETTIERI, DE BIASI, BIANCONI, AIELLO, LANIECE, ROMANO
La 12a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014),

premesso che:
i medici, specializzatisi in varie discipline mediche, iscritti ai corsi tra gli anni 1982 e 1991, durante l'espletamento di tali attività di formazione non hanno percepito alcuna remunerazione ed il titolo conseguito non viene riconosciuto in ambito comunitario;
invero, in base alle direttive 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975 e 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982 (in seguito coordinate dalla direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993) in materia di formazione dei medici specialisti e dei corsi per il conseguimento dei relativi diplomi, le attività di formazione, sia a tempo pieno, sia a tempo ridotto, avrebbero dovuto essere oggetto di «adeguata remunerazione» e i relativi titoli avrebbero dovuto essere riconosciuti presso tutti gli Stati membri;
in particolare, l'articolo 16 della citata direttiva 82/76/CEE aveva indicato il 31 dicembre 1982 quale termine ultimo di attuazione delle direttive, in osservanza degli articoli 5 e 189, terzo comma, del

Trattato che istituisce la Comunità europea;
il legislatore italiano, invece, non si è adeguato a tale perentoria disposizione, tanto è vero che la Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenza del 7 luglio 1987 (causa C-49/86), ha dichiarato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CEE;
solo successivamente a tale pronuncia, con il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, il legislatore nazionale ha stabilito in favore degli specializzandi una borsa di studio annuale di lire 21.500.000, applicando però (articolo 6, comma 1) tale disposizione solamente in favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 1991-1992;
per la ritardata e, comunque, parzialmente omessa attuazione delle direttive sopra richiamate, è stato avviato da numerosi medici un contenzioso conclusosi in larga parte con sentenze dei Tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato, che hanno evidenziato l'illegittimità dei provvedimenti tardivamente adottati dall'amministrazione, con conseguente annullamento, in quanto in contrasto con le direttive comunitarie;
successivamente e sempre con ritardo, la legge 19 ottobre 1999, n. 370, ha stabilito, all'articolo 11, l'attribuzione di una borsa di studio annua onnicomprensiva di 13 milioni di lire per ogni anno del corso in favore dei soli medici destinatari delle predette sentenze amministrative passate in giudicato;
la Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenze del 25 febbraio 1999 (causa C-131/97) e del 3 ottobre 2000 (causa C-371/97), ha individuato nell'applicazione retroattiva e completa delle misure di attuazione della direttiva, la possibilità di rimediare alle conseguenze pregiudizievoli della precedente tardiva attuazione della stessa, anche al fine di assicurare un adeguato risarcimento del danno subito dagli interessati;
in conseguenza di ciò, nel corso di questi anni, si è venuto a creare un imponente contenzioso nei confronti dello Stato italiano dinanzi ai giudici ordinari, promosso da decine di migliaia di medici, che avevano iniziato il rispettivo corso di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 1982-1983, per ottenere il risarcimento dei danni subiti per effetto della mancata attuazione nei loro confronti delle richiamate direttive;
da tale contenzioso hanno iniziato a susseguirsi una serie di pronunce giudiziali favorevoli ai medici, sia da parte dei tribunali, che delle Corti di appello competenti, sia, in sede di legittimità, da parte della Suprema Corte di cassazione, che hanno condannato la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento degli indennizzi in favore dei predetti medici e che secondo alcune pronunce sono stati liquidati in oltre 100.000 euro per ciascuno di essi;
peraltro, secondo le più recenti decisioni della Suprema Corte di cassazione la prescrizione è decennale (Sezioni unite, n. 9147 del 17 aprile 2009) e non inizia a decorrere sino a quando il legislatore non adotta un provvedimento legislativo in favore dei predetti medici, esclusi dalle precedenti norme attuative (Terza sezione, nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 2011);
in base a tale ultima evoluzione giurisprudenziale, alla quale le Corti di merito si stanno già adeguando, poiché è prevedibile il sorgere di un imponente carico finanziario per lo Stato, da un lato, appare opportuno riconoscere i diritti ai medici che si sono iscritti al corso di specializzazione dal 1983 al 1991 e, dall'altro lato, ridurre il più possibile l'aggravarsi dell'«emorragia» di denaro pubblico dovuta al susseguirsi delle sentenze che decideranno i giudizi pendenti;
Impegna il Governo:
a prevedere per i medici ammessi alle scuole di specializzazione universitarie in medicina dall'anno accademico 1982-1983 all'anno accademico 1990-1991 che abbiano presentato domanda giudiziale per il riconoscimento economico retroattivo del periodo di formazione o di risarcimento del danno per la mancata o ritardata attuazione della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975 , della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975 , e della direttiva 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, la corresponsione, a titolo forfettario, di un importo non inferiore a 13.000 euro per ogni anno di corso, da riconoscere anche attraverso il credito d'imposta in un arco temporale non superiore a tre anni.

G/1120/11/12

ANITORI, BIANCO, DIRINDIN, PADUA, SILVESTRO

La 12a Commissione permanente del Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014),

premesso che

- il carcinoma mammario rappresenta il tumore più frequentemente diagnosticato tra le donne: 41 per cento nella fascia d'età 0-49 anni, 36 per cento nella fascia d'età 50-69 anni e 21 per cento in quella sopra i 70 anni (dati AIRTUM - Associazione Italiana Registri Tumori);

- si stima che nel 2013 verranno diagnosticati in Italia circa 48.000 nuovi casi di carcinomi alla mammella; complessivamente in Italia migliorano anche le percentuali di guarigione: l'87 per cento delle donne è vivo dopo un quinquennio dalla diagnosi;

- i fattori di rischio principali per questa neoplasia sono stati identificati prevalentemente nella storia riproduttiva e familiare, nel profilo ormonale, nelle abitudini di vita, nella dieta alimentare;

- numerosi studi hanno dimostrato come la diagnosi precoce possa ridurre la mortalità da carcinoma mammario e aumentare le opzioni terapeutiche; la diffusione su larga scala dei programmi di screening mammografico, dalla seconda metà degli anni '90, ha contribuito a determinare una riduzione significativa della mortalità specifica.

Considerato che

- le linee-guida per prevenzione, diagnostica e assistenza in oncologia approvate dalla Conferenza Stato-regioni prevedono lo screening mammografico gratuito in età compresa fra i 50 e i 70 anni, con frequenza biennale;

- dai dati sopracitati si evince che le probabilità di sviluppare un carcinoma mammario prima dei 50 anni è superiore a quelli della fascia d'età successiva;

- l'indagine diagnostica andrebbe altresì personalizzata in base ai fattori di rischio individuali e familiari, ed estesa anticipatamente alle donne che vivono nelle aree definite a forte rischio ambientale;

- il tumore al seno rappresenta una vera e propria patologia sociale: oltre all'impatto economico, sia a carico della collettività che del reddito familiare, la malattia della donna colpisce l'intero nucleo familiare, venendo meno il fondamentale ruolo della donna nell'organizzazione della famiglia

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di ridefinire in sede di accordo Stato-Regioni linee guida finalizzate a:
valutare l'accesso allo *screening* mammografico anche alle fasce di età inferiore ai 50 anni sulla base di dati epidemiologici e di valutazione costi-benefici;
prevedere l'estensione alle familiari delle donne portatrici di mutazioni BRCA-1 e/o BRCA-2 delle attività di prevenzione indipendentemente dall'età anagrafica.

1.4.2.12.7. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 59 (ant.) del 30/10/2013

collegamento al documento su www.senato.it

IGIENE E SANITA' (12ª)

MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 2013
59ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Fadda.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1121) ***Bilancio di previsione dello Stato per l?anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016***

- **(Tab. 14)** Stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016.

(1120) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)***
(Rapporto alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Rapporto favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

La PRESIDENTE rivolge un saluto al sottosegretario Fadda, facendo presente che questi parteciperà ai

lavori odierni per delega del Ministro della salute, la quale è impegnata in concomitanti e non rinviabili attività istituzionali.

La Commissione prende atto.

Si dà avvio all'esame degli ordini del giorno.

Il senatore ROMANO (*SCpI*) aggiunge la propria firma agli ordini del giorno G/1120/1/12, G/1120/3/12, G/1120/5/12, G/1120/8/12 e G/1120/11/12.

La senatrice ANITORI (*Misto-GAP*) aggiunge la propria firma agli ordini del giorno G/1120/3/12 e G/1120/10/12.

Il senatore ZUFFADA (*PdL*) aggiunge la propria firma agli ordini del giorno G/1120/6/12, G/1120/7/12, G/1120/8/12, G/1120/9/12 e G/1120/10/12.

La senatrice RIZZOTTI (*PdL*) aggiunge la propria firma agli ordini del giorno G/1120/6/12, G/1120/7/12, G/1120/8/12, G/1120/9/12 e G/1120/10/12.

La senatrice FUCKSIA (*M5S*) aggiunge la propria firma agli ordini del giorno G/1120/6/12, G/1120/8/12 e G/1120/10/12, e dà conto dei motivi, di natura tecnica, per cui ritiene di non poter sostenere l'ordine del giorno n. G/1120/11/12.

Il senatore Maurizio ROMANI (*M5S*) aggiunge la propria firma agli ordini del giorno G/1120/5/12, G/1120/7/12, G/1120/10/12 e G/1120/11/12.

All'ordine del giorno G/1120/10/12, quindi, aggiungono le proprie firme le senatrici SIMEONI (*M5S*), MATURANI (*PD*) e MATTESINI (*PD*).

All'ordine del giorno G/1120/11/12, infine, aggiungono le proprie firme la PRESIDENTE, il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*) e le senatrici BIANCONI (*GAL*), RIZZOTTI (*PdL*), SIMEONI (*M5S*), MATURANI (*PD*), GRANAIOLA (*PD*) e MATTESINI (*PD*) .

La PRESIDENTE invita i relatori ad esprimere il parere sugli ordini del giorno.

Il relatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*) si esprime come segue sugli ordini del giorno presentati: parere contrario sull'ordine del giorno G/1120/1/12, in quanto la materia trattata sembra esulare dall'ambito sanitario inteso in senso stretto; parere favorevole sull'ordine del giorno G/1120/2/12, a condizione che sia riformulato nel senso di attenuarne il dispositivo, impegnando il Governo solo ad avviare il reperimento delle risorse per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza; parere favorevole sull'ordine del giorno G/1120/3/12, a condizione che sia riformulato nel senso di attenuarne il dispositivo, mitigando l'impegno richiesto al Governo, e di prevedere che il tavolo tecnico per la definizione delle linee guida sia istituito presso il Ministero della salute; parere favorevole sull'ordine del giorno G/1120/5/12, a condizione che sia soppresso il riferimento puntuale alla dichiarazione del Ministro della salute circa la copertura del mancato introito derivante dall'annullamento delle disposizioni sui *ticket*; parere favorevole sull'ordine del giorno G/1120/6/12; parere favorevole sull'ordine del giorno G/1120/7/12; parere favorevole sull'ordine del giorno G/1120/8/12; parere

favorevole sull'ordine del giorno G/1120/9/12; parere favorevole sull'ordine del giorno G/1120/10/12; parere favorevole sull'ordine del giorno G/1120/11/12. Sull'ordine del giorno G/1120/5/12 il relatore si rimette alla valutazione del Governo.

La relatrice SILVESTRO (*PD*) si associa.

La PRESIDENTE da' quindi la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario FADDA si esprime in conformità ai relatori, con le seguenti precisazioni ulteriori, configurate come altrettante condizioni per l'accoglimento: quanto all'ordine del giorno G/1120/6/12, occorre una riformulazione che renda l'intervento richiesto compatibile con la normativa comunitaria e i vincoli di bilancio; quanto all'ordine del giorno G/1120/8/12, occorre rendere meno prescrittivo l'impegno richiesto al Governo, riformulando il dispositivo; l'ordine del giorno G/1120/10/12 dovrebbe essere riformulato nel dispositivo, nel senso di mitigare l'impegno richiesto al Governo, in modo che sia compatibile con i vincoli di bilancio.

Per ciò che concerne l'ordine del giorno G/1120/4/12, pur manifestando apprezzamento per le finalità, ritiene che il testo non possa essere accolto nell'attuale formulazione, in quanto esso coinvolge competenze e stanziamenti di Ministeri diversi da quello della salute, e delle stesse regioni.

La PRESIDENTE invita i proponenti gli ordini del giorno a chiarire se intendano conformarsi alle indicazioni del Governo, enunciate quali condizioni per l'accoglimento.

Il senatore Maurizio ROMANI (*M5S*) dichiara di ritirare l'ordine del giorno n. G/1120/1/12, riservandosi di valutare una sua riproposizione in altra sede; accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G/1120/2/12, che viene conseguentemente accolto dal Governo (G/1120/2/12 testo 2, pubblicato in allegato).

La senatrice MATURANI (*PD*) accetta la richiesta riformulazione dell'ordine del giorno G/1120/3/12, che risulta quindi accolto (G/1120/3/12 testo 2, pubblicato in allegato).

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) riformula l'ordine del giorno G/1120/4/12, sopprimendo il parziale vincolo di destinazione delle risorse in materia di edilizia sanitaria pubblica e mantenendo solo l'impegno allo svolgimento di attività di monitoraggio e vigilanza sugli ambulatori medici delle strutture carcerarie e sulle condizioni sanitarie delle persone detenute (G/1120/4/12 testo 2, pubblicato in allegato).

Il sottosegretario FADDA accoglie l'ordine del G/1120/4/12 nel testo riformulato.

La senatrice DIRINDIN (*PD*) ritiene di dover tenere ferma la formulazione dell'ordine del giorno G/1120/5/12, reputando non incongruo il riferimento a una dichiarazione ufficiale del Ministro della salute.

Il relatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*), nel confermare il proprio apprezzamento per l'ordine del giorno, invita la proponente a riconsiderare la possibilità di accettare una riformulazione che nulla toglierebbe al carattere incisivo dello strumento d'indirizzo.

Il sottosegretario FADDA propone di espungere il riferimento al Ministro della salute solo dal

dispositivo dell'ordine del giorno, mantenendolo nell'ambito delle premesse.

La senatrice DIRINDIN (*PD*) accetta, alfine, tale ulteriore proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G/1120/5/12, che risulta quindi accolto dal Governo (G/1120/5/12 testo 2, pubblicato in allegato).

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*), in qualità di proponente, fa proprie le riformulazioni richieste dal rappresentante del Governo in relazione agli ordini del giorno G/1120/6/12, G/1120/8/12 e G/1120/10/12, che sono conseguentemente accolti dal Governo (G/1120/6/12, G/1120/8/12 e G/1120/10/12 testi 2, pubblicati in allegato).

Gli ordini del giorno G/1120/7/12, G/1120/9/12 e G/1120/11/12, infine, sono accolti dal Governo nel testo originario.

La PRESIDENTE avverte che si passerà ora all'esame della proposta di rapporto favorevole con osservazioni predisposta dai relatori: qualora essa risulti approvata, il documento conclusivo presentato dalla senatrice Taverna e altri, pur non potendo essere posto in votazione, sarà suscettibile di trasmissione alla Commissione bilancio, a norma di Regolamento, come rapporto di minoranza.

Il relatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*) fa presente che, d'intesa con la relatrice Silvestro, la proposta di rapporto va corretta con una modifica formale che riguarda l'osservazione n. 4, ed è intesa a riportare più chiaramente e compiutamente le indicazioni scaturite dal dibattito in merito all'articolo 11, comma 21 del disegno di legge di stabilità, che dispone in tema di riparto, tra le regioni e le province autonome, della riduzione del finanziamento statale del Servizio sanitario nazionale derivante dalle misure sul personale.

La senatrice DIRINDIN (*PD*) chiede che, nell'ambito dell'osservazione n. 4, sia posto in rilievo che non tutte le regioni a statuto speciale finanziano il proprio servizio sanitario in forma autonoma.

Il relatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*) accoglie tale richiesta, così come la relatrice Silvestro.

Il sottosegretario FADDA esprime un parere complessivamente favorevole sulla proposta di rapporto predisposta dai relatori, pur rilevando che l'osservazione n. 1, relativa al fondo per le non autosufficienze, attiene ad una materia che non rientra nella competenza del Ministero della salute.

Intervengono, per dichiarare il voto favorevole delle rispettive parti politiche sulla proposta di rapporto, e il proprio apprezzamento per l'operato dei relatori, i senatori LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), DIRINDIN (*PD*), BIANCONI (*GAL*), ROMANO (*SCpI*), AIELLO (*PdL*) e ANITORI (*Misto-GAP*).

Il senatore Maurizio ROMANI (*M5S*), pur unendosi alle parole di apprezzamento verso i relatori, annuncia un voto di astensione, legato alla volontà della sua parte politica di tenere ferma la proposta di rapporto contrario, che si basa sul convincimento che il Ministero dell'economia e delle finanze mantenga un ruolo di preminenza nella definizione delle politiche della salute.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la PRESIDENTE accerta la presenza del prescritto numero di senatori e pone in votazione la proposta di rapporto formulata dai relatori, nel testo

risultante dalle modifiche apportate in corso di seduta, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

La PRESIDENTE, infine, comunica che la proposta alternativa di rapporto, presentata dalla senatrice Taverna e dagli altri senatori del Gruppo Movimento Cinque Stelle, pubblicata in allegato, formerà oggetto di un rapporto di minoranza, come richiesto dagli stessi proponenti.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

La PRESIDENTE comunica che, al termine dei lavori della Commissione, si svolgerà una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, avente per oggetto la programmazione dei lavori.

La seduta termina alle ore 10.

RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER L'ANNO FINANZIARIO 2014 E PER IL TRIENNIO 2014-2016 (DISEGNO DI LEGGE N. 1121- TABELLA 14) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1120

La 12a Commissione, Igiene e sanità,

esaminato lo stato di previsione del Ministero della salute per l?anno finanziario 2014, nonché, limitatamente alle parti di competenza, il disegno di legge di stabilità,
in relazione a quanto emerso nel corso dell'esame in Commissione,
formula un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni:

1. é necessario rideterminare in aumento il finanziamento del Fondo per le non autosufficienze, evidenziando che le relative risorse possono essere destinate, tra l'altro, a interventi in favore delle patologie croniche invalidanti, anche con riferimento alle malattie cronico-degenerative, alle demenze senili e all'Alzheimer;
2. è opportuno che le disposizioni in tema di blocco del *turn over* di personale nella PA siano

riformulate con riguardo agli operatori sanitari, in particolare per coloro che svolgono con turnazione h 24 funzioni di cura e assistenza diretta alla persona in servizi d'emergenza e urgenza, di assistenza intensiva e nell'assistenza domiciliare, al fine di garantire i Livelli essenziali di assistenza, anche nelle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi;

3. occorre chiarire che l'annullamento delle disposizioni in materia di *ticket* sanitari da parte della Corte costituzionale non ha comportato, né comporterà, misure o comunque effetti pregiudizievoli a carico delle Regioni;

4. é opportuno precisare che l'articolo 11, comma 21 del disegno di legge di stabilità, nel disciplinare il concorso delle regioni e delle province autonome alla riduzione del finanziamento statale del Servizio sanitario nazionale derivante dalle norme in materia di personale, non intende configurare una situazione di vantaggio a favore di specifiche regioni; nè imporre eventuali oneri impropri a carico di quelle regioni a statuto speciale che finanziano il proprio servizio sanitario senza gravare sul fondo sanitario nazionale;

5. é necessario che le disposizioni in materia di pubblico impiego recate dal disegno di legge di stabilità, di cui occorrerebbe sottolineare il carattere transitorio, vengano mitigate, in relazione alle ricadute derivanti in capo al personale sanitario dalla cancellazione dell'indennità di vacanza contrattuale, dal blocco della contrattazione e del trattamento economico accessorio;

6. é opportuno introdurre misure specifiche a favore del personale sanitario che presta la propria attività con rapporti precari, anche al fine di garantire la continuità assistenziale, e la tenuta dei livelli essenziali di assistenza;

7. è necessario garantire la continuità operativa delle reti per le cure palliative pubbliche e private di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 2010 n. 38, consentendo ai medici che possono documentare una esperienza almeno quinquennale nel settore di operare, indipendentemente dal possesso di una specializzazione, nelle reti citate;

8. é opportuno istituire e finanziare un fondo specifico per la cura delle dipendenze patologiche da gioco;

9. i finanziamenti *ad hoc* a favore di particolari enti sanitari, come ad esempio l'Istituto mediterraneo di ematologia, dovrebbero essere rimeditati quanto a modalità di erogazione, sembrando opportuno addivenire ad un accreditamento al Servizio sanitario nazionale che consenta il raggiungimento delle finalità istituzionali al di fuori di regimi particolari e differenziati.

SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAI SENATORI TAVERNA, Maurizio ROMANI, SIMEONI e FUCKSIA SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER L'ANNO FINANZIARIO 2014 E PER IL TRIENNIO 2014-2016 (DISEGNO DI LEGGE N. 1121- TABELLA 14) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1120

La 12a Commissione permanente, esaminati, per le parti di propria competenza, il disegno di legge A.S. 1121 "Bilancio di previsione dello Stato per l?anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016" e le parti corrispondenti del disegno di legge A.S. 1120 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014)";

premesso che:
la situazione economica e finanziaria del nostro Paese è molto preoccupante e le iniziative finora assunte dal Governo hanno rappresentato una risposta debole e del tutto inadeguata alle aspettative dell'intero tessuto sociale e produttivo del Paese;

la riduzione delle risorse pubbliche e private destinate ai servizi di *welfare* ha avuto in questi ultimi anni maggiori ripercussioni sulle fasce di popolazione più vulnerabili e ha creato pesanti squilibri tra le aree del nostro paese;
il Servizio sanitario nazionale, ispirato ai principi di universalità, uguaglianza e globalità, è investito dalla crisi economica-sociale;
l'attuale panorama sanitario appare eterogeneo e frammentato con unforte sbilanciamento del rapporto Stato-Regioni. Le politiche sanitarie regionali hanno creato in questi anni una sensibile disomogeneità dell'offerta sanitaria nel Paese;
la sicurezza, i servizi, la qualità sono purtroppo percepite in modo differente sul territorio nazionale;
un territorio costituito da regioni con caratteristiche, problemi, esigenze differenti. regioni virtuose da un lato, e Regioni con piani di rientro e con un comparto sanitario commissariato dall'altro (10 regioni con piano di rientro e 5 sono commissariate);
l'Organizzazione mondiale della sanità, nel Rapporto europeo sulla salute 2012 evidenzia i rischi derivanti dalle politiche di austerity. Anche se il livello generale di salute dei 900 milioni di europei che vivono nei 53 Paesi della Regione europea dell?Oms migliora costantemente, la crisi economica e sociale che sta investendo il continente rappresenta una minaccia e se alla crisi si accompagneranno tagli alla sanità scenderà la speranza di vita;

per quanto di competenza, relativamente al disegno di legge di bilancio per l'anno 2014 in riferimento allo stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, tabella 14:

nell'ambito della missione n. 20, "Tutela della salute", è prevista una riduzione di circa 113.903.213 per l'anno 2014, rispetto al dato assestato per il 2013, penalizzando ulteriormente un settore di fondamentale ed essenziale importanza per il Paese;

il programma 20.3, "Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana" reca una riduzione di 20.835.063 per l'anno 2014, rispetto alle previsioni assestate per il 2013;

il programma 20.4, "Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e sicurezza delle cure" reca una riduzione di 82.626.102
per l'anno 2014, rispetto alle previsioni assestate per il 2013;

per quanto di competenza, relativamente al disegno di legge di stabilità per l'anno 2014:

la tabella C, reca un incremento, per il solo anno 2014, nella misura di 317 ,0 milioni di euro del Fondo nazionale per le politiche sociali, 14,5 milioni per il 2015 e 14,6 milioni annui a decorrere dal 2016;

la disposizione di cui al comma 3, dell'articolo 7, autorizza la spesa di 250 milioni di euro, per l'anno 2014, a favore del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA). Pur apprezzando e condividendo lo stanziamento previsto per il sostegno dei malati colpiti dalla SLA, malattia neurodegenerativa progressiva che colpisce soltanto il sistema

motorio e risparmia tutte le altre funzioni neurologiche, bisogna mettere in luce che ci sono malattie rare molto diffuse, anch'esse altamente invalidanti e che meritano attenzione sia da un punto di vista umano che economico;

l'articolo 11, comma 21, prevede il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è ridotto di 540 milioni di euro per il 2015 e 610 milioni dal 2016 per un totale di 1,15 miliardi, per effetto delle disposizioni sul congelamento dell'indennità di vacanza contrattuale e del blocco della retribuzione accessoria anche per il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, così come stabilito dai commi 1,2,3,4,5 dell'articolo 11;

tutto ciò conferma la disattenzione per il settore sanitario costantemente penalizzato, in quanto le *risorse*del FSN è stato realizzato a svantaggio del personale sanitario;

considerato, inoltre che

la necessità di riequilibrare le risorse necessarie alla gestione del settore della sanità è fondamentale e, pertanto, gli interventi devono essere ripensati per la tutela della salute in
in funzione anche della popolazione maggiormente a rischio, concentrando energie e risorse;

la sanità versa in condizioni di emergenza e tale situazione condiziona lo sviluppo del Paese. La sostenibilità del SSN non può essere garantita con continui tagli o a scapito dei dipendenti pubblici della sanità, sottoposti a un forte carico di lavoro e a un aumento di turni; una condizione preoccupante e con possibili ricadute sulla qualità delle prestazioni e sulla stessa salute dei lavoratori;

i tagli al Fondo nazionale per le politiche sociali per gli anni 2015 e 2016 non potranno garantire il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale;

i tagli alla missione "tutela della salute" rischiano di determinare una diminuzione nell'erogazione dei servizi e delle prestazioni con la conseguente crescita del disagio sociale;

lo stanziamento al Fondo per le non autosufficienze non potrà garantire le prestazioni nei confronti delle persone con disabilità gravi;

gli stanziamenti e gli interventi previsti nel settore della sanità sono insufficienti ed inadeguati a far fronte al raggiungimento di obiettivi fondamentali come la programmazione sanitaria dei livelli essenziali di assistenza, degli investimenti, dei fabbisogni finanziari e della sicurezza delle cure;

formula, per quanto di competenza, rapporto contrario.

1.4.2.13. 13^ Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

1.4.2.13.1. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 38 (pom.) del 23/10/2013

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2013
38ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Cirillo.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1121) ***Bilancio di previsione dello Stato per l?anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016***

- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 *(limitatamente alle parti di competenza)*

- (Tab. 9) Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

- (Tab. 10) Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 *(limitatamente alle parti di competenza)*

- (Tab. 13) Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(1120) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)***

(Rapporti alla 5ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il senatore ZIZZA (*PdL*), in qualità di relatore, illustra i contenuti delle tabelle n. 2 e n. 10 del disegno di legge di bilancio e le parti connesse del disegno di legge di stabilità. Fa pertanto presente che l'analisi dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il 2014viene svolta con riferimento alle missioni di interesse per la Commissione, che risultano essere la missione 14 (Infrastrutture pubbliche e logistica) e la missione 19 (Casa e assetto urbanistico). I principali interventi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riguardano la missione 14 (Infrastrutture pubbliche e logistica) con 3.852,6 milioni di euro, che registra un decremento di 360 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2013. Nell'ambito di tale missione la maggior parte delle risorse è concentrata nel programma 14.10 (Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità) con 2.850,2 milioni di euro, con un decremento rispetto al dato assestato per il 2013 di 192,8 milioni di euro. La gran parte degli stanziamenti di competenza riguarda le spese per investimenti collocate sul capitolo 7060 "Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche". La dotazione di competenza, pari a 1.630,2 milioni di euro, assorbe infatti una quota rilevante delle risorse dell?intero programma. La dotazione di tale capitolo registra, rispetto al dato assestato, un decremento di 19,7 milioni di euro. All'interno di tale programma si segnalano le dotazioni per la laguna di Venezia, capitolo 7187, con 79,8 milioni di euro, e capitolo 7188, con 59,8 milioni di euro, nonché il capitolo 7200, con una dotazione di 298,7 milioni di euro per il sistema MOSE. Vi è inoltre il capitolo 7470 con una dotazione di 12 milioni di euro per edifici e servizi pubblici danneggiati dal sisma dell'Abruzzo. Le risorse iscritte nel programma 14.5 (Sistemi idrici, idraulici ed elettrici) sono pari a 36,2 milioni di euro (7 milioni di euro in meno rispetto all?assestato per il 2013). Vi è poi il capitolo 7156 recante contributi a favore dell?Ente Autonomo Acquedotto Pugliese con 15,4 milioni di euro. Le risorse del programma 14.11 (Sistemi stradali, autostradali, ferroviari e intermodali) sono pari a 961,3 milioni di euro (159,3 milioni di euro in meno rispetto al dato assestato per il 2013). L?altra missione di interesse della Commissione su cui sono concentrati i principali interventi del Ministero è la missione 19 (Casa e assetto urbanistico) con 234,3 milioni di euro. Tale missione ha subito un incremento degli stanziamenti di competenza rispetto al dato assestato 2013 (21 milioni di euro in più). Il relativo stanziamento complessivo è attribuito all?unico programma 19.2 (Politiche abitative, urbane e territoriali). Inoltre occorre considerare anche gli stanziamenti del programma 19.1 (Edilizia abitativa e politiche territoriali) collocati nello stato di previsione del Ministero dell?economia. Relativamente al programma 19.2 (Politiche abitative, urbane e territoriali) con dotazione di competenza pari a 234,3 milioni di euro, fa cenno agli stanziamenti che insistono sul capitolo 1690, con 30 milioni di euro per il Fondo nazionale per il sostegno all?accesso alle abitazioni, sul capitolo 1701, con 141,6 milioni di euro quali contributi in conto interessi a favore di istituti, cooperative e Comuni, sul capitolo 7437, relativo a Programmi di edilizia sperimentale agevolata in locazione a canone concertato con 35,5 milioni di euro, nonché sul capitolo 7440, recante il Fondo per l?attuazione del Piano nazionale di edilizia abitativa con 3,9 milioni di euro. All?interno della missione 14 vi sono programmi collocati nello stato di previsione del Ministero dell'economia. Lo stanziamento di competenza relativo al programma 14.1(Edilizia abitativa e politiche territoriali) è pari a 312,1 milioni di euro (9,2 milioni di euro in più rispetto al dato assestato per il 2013). Per quanto concerne gli stanziamenti di interesse della Commissione che insistono nello stato di previsione del Ministero dell'economia, si ricordano gli stanziamenti relativi alle missioni 8 (Soccorso civile),18 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell?ambiente) e 19 (Casa e assetto urbanistico). Fanno parte della missione 8 (Soccorso civile) due soli programmi di interesse della Commissione: la dotazione del programma 8.4 (Interventi per pubbliche calamità) è di 118,5 milioni di euro, con una riduzione di 22,4 milioni di euro rispetto all?assestato per il 2013; la dotazione complessiva del programma 8.5 (Protezione civile) è pari a 2.176,2 milioni di euro, con una riduzione di 291,7 milioni di euro rispetto al dato assestato per il 2013. La missione 18 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell?ambiente) registra uno stanziamento di 36,7 milioni di euro. Lo stanziamento è destinato al programma 18.14 (Sviluppo sostenibile) e presenta un incremento di 300.000 euro rispetto al dato assestato per il 2013. Di tale stanziamento, 33,3 milioni di euro insistono sul capitolo 7328 e

riguardano annualità per la contrazione di mutui e di operazioni finanziarie per interventi relativi al patrimonio idrico nazionale da parte di consorzi ed enti irrigui. La missione 19 (Casa e assetto urbanistico) ha una dotazione di 312,1 milioni di euro, con un incremento di 9,1 milioni di euro rispetto al dato assestato per il 2013 ed è completamente destinata al programma 19.1 (Edilizia abitativa e politiche territoriali). Per quanto riguarda il programma 19.1, la maggior parte degli stanziamenti sono concentrati nel capitolo 7817 con 292,2 milioni di euro quali somme occorrenti alla concessione di contributi anche sotto forma di crediti d?imposta alle popolazioni colpite dal sisma in Abruzzo.

Per quanto riguarda le parti di interesse del disegno di legge di stabilità, fa presente che il comma 2 dell'articolo 9disponeche per gli interventi di ricostruzione privata nei Comuni interessati dal sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009, previsti all?articolo 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 43 del 2013, l?erogazione dei contributi avviene nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio e previa verifica dell?utilizzo delle risorse disponibili. Il CIPE può autorizzare gli enti medesimi all'attribuzione dei contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione. Il comma 3 autorizza la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata. Si dispone, infine, che i relativi pagamenti siano esclusi dal patto di stabilità interno.

Il senatore VACCARI (*PD*), in qualità di relatore, illustra i contenuti delle tabelle n. 9 e n. 13 del disegno di legge di bilancio e le parti connesse del disegno di legge di stabilità.Con particolare riguardo alla tabella n. 9, evidenzia che lo stanziamento complessivo di competenza per il 2014 ammonta a 509,5 milioni di euro. Rispetto al dato assestato vi è una diminuzione di 17,3 milioni di euro (pari al 3,29 per cento). La consistenza dei residui passivi presunti al 1° gennaio 2014 è valutata complessivamente in 474,7 milioni di euro. Rispetto al dato assestato per il 2013, si registra una consistente riduzione dei residui, pari a 161,1 milioni di euro. L?analisi per missioni evidenzia che i principali settori di intervento del Ministero ricadono nella missione 18 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell?ambiente) con 387,7 milioni di euro e nella missione 17 (Ricerca e innovazione) con 87,1 milioni di euro. Gli stanziamenti attribuiti alla missione 18, che risultano pari a 387,7 milioni di euro, registrano una diminuzione di 16,7 milioni di euro rispetto al dato assestato 2013. Riguardo al programma 18.3(Prevenzione e riduzione integrata dell?inquinamento), le risorse ammontano a 10 milioni di euro, con una riduzione di 17 milioni di euro rispetto al dato assestato 2013. Parte delle risorse del programma sono concentrate nel capitolo 2212, in cui sono allocati 1,9 milioni di euro, riguardanti spese per l'esecuzione di convenzioni internazionali. Il programma 18.5 (Sviluppo sostenibile), con una dotazione pari a 55,5 milioni di euro, registra un decremento di 10,9 milioni di euro. Le risorse insistono prevalentemente sul capitolo 2211, relativo alle spese per l?esecuzione di convenzioni internazionali con 31,4 milioni di euro, sul capitolo 2213, relativo all'esecuzione di convenzioni internazionali per la tutela e la protezione ambientale, in cui sono allocati 5,4 milioni di euro, e sul capitolo 8407, con 12,8 milioni di euro per il fondo per l?efficientamento energetico e per la produzione di energie rinnovabili, in particolare quella solare termodinamica. La dotazione del programma 18.8 (Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale) è di 19,7 milioni di euro, con un decremento di 1,9 milioni di euro. Questi fondi insistono prevalentemente sui capitoli riguardanti il pagamento degli stipendi e dei canoni demaniali per gli immobili. Il programma 18.11 (Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale) ha una dotazione di 13,5 milioni di euro. Rispetto al dato assestato per il 2013 vi è una riduzione di 600.000 euro. La gran parte delle risorse del programma è concentrata sui capitoli 7085 e 8532 destinati all?attuazione del federalismo amministrativo per le Regioni a statuto speciale, per la tutela dell?ambiente e del rischio idrogeologico, ove sono allocati complessivamente più di 9 milioni di euro. Il programma 18.12 (Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche) ha una dotazione di competenza pari a 141,1 milioni di euro, con una variazione negativa di 11 milioni di euro. Le risorse che, nell?ambito della missione 17 (Ricerca e

innovazione), riguardano il Ministero dell'ambiente sono concentrate nel programma 17.3 (ricerca in materia ambientale). Lo stanziamento di competenza per tale programma è pari a 87,1 milioni di euro, con un incremento di 2,7 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2013. All?interno del programma 17.3 si segnalano il capitolo 3621, con 5,1 milioni di euro, il capitolo 3623, con 59,7 milioni di euro, ed il capitolo 8831, con 20,4 milioni di euro, tutti relativi all?ISPRA. La loro dotazione complessiva ammonta a 85,2 milioni di euro. Lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico reca uno stanziamento di 1,3 milioni di euro all?interno del programma 18.10 (Prevenzione e riduzione dell?inquinamento elettromagnetico), destinato al funzionamento del Dipartimento per le comunicazioni. Fa quindi presente che il disegno di legge di bilancio contiene anche il bilancio ambientale dello Stato o Ecobilancio. L'aggregato di spesa a cui questo fa riferimento consiste nella spesa primaria per la protezione dell'ambiente e l'uso e gestione delle risorse naturali effettuate a beneficio della collettività. Le competenze della Commissione attengono anche ad alcune voci della tabella di bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo (tabella 13), riguardanti la missione 21 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici). La missione 21 prevede uno stanziamento complessivo in conto competenza di 1.377,6 milionidi euro per l'anno 2014, con un decremento di 70 milioni di euro rispetto al dato assestato per il 2013. Con riferimento al programma 21.12 (Tutela delle belle arti, dell?architettura e dell?arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio) si rileva uno stanziamento in conto competenza pari a 290 milioni di euro (con un incremento di 1,6 milioni di euro rispetto al dato assestato per il 2013). Il programma 21.14 (Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale) ha uno stanziamento in conto competenza pari a 5,3 milioni di euro, con un decremento di 200.000 di euro rispetto al dato assestato per il 2013. Nell?ambito del programma si ricordano, in particolare, le spese per la progettazione e realizzazione di interventi di conservazione del patrimonio mondiale in pericolo in conseguenza di eventi bellici o calamità naturali (capitolo 7302), con 300.000 euro. Il programma 21.15 (Tutela del patrimonio culturale)presenta uno stanziamento in conto competenza pari a 208 milioni di euro per l'anno 2014. Questo programma ha avuto un decremento di 26 milioni di euro rispetto al dato assestato per il 2013. Nell?ambito del programma rilevano le somme per interventi urgenti al verificarsi di emergenze, relativi alla salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici (capitolo 1321), pari a 19,8 milioni di euro (8,1 milioni di euro in meno rispetto al dato assestato per il 2013).

Per quanto riguarda le connesse parti del disegno legge di stabilità, fa presente che l'articolo 5 prevede il potenziamento degli interventi straordinari per la difesa del suolo, l'approvazione e il finanziamento di un piano nazionale di tutela e gestione della risorsa idrica e di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive. L'articolo 19 prevede l?istituzione, a partire dal 2014, su tutto il territorio nazionale, di un nuovo tributo comunale relativo alla gestione dei rifiuti e alla copertura dei costi concernenti i servizi indivisibili (TRISE) e articolato in due componenti: la prima finalizzata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale (TARI) e la seconda, diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (TASI). L'articolo 20 disciplina l?applicazione della TARI e ne individua il presupposto, i soggetti tenuti al pagamento, le riduzioni e le esclusioni, riprendendo, in parte, quanto previsto dalla normativa vigente in materia di TARES. L?articolo 21 disciplina TASI, il cui presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione di immobili, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. Restano escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili e le aree comuni condominiali. In presenza di più possessori o detentori, questi sono tenuti in solido all?adempimento, mentre nel caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi, la TASI è dovuta soltanto dal possessore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. Viene quindi disciplinato il versamento della TASI nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati. L?articolo 22 individua la disciplina generale del TRISE, attribuendo al Comune le competenze per l'applicazione della TARI e della TASI. Il Comune deve determinare, entro il termine fissato per l?approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Per quanto riguarda la TASI, le aliquote devono essere approvate in conformità con i

servizi e i costi individuati nel relativo regolamento e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Il PRESIDENTE dichiara aperta al discussione congiunta.

Il senatore CALEO (*PD*) ricorda che nella seduta pomeridiana dell'Assemblea del 4 settembre scorso fu approvato, con ampio consenso, un ordine del giorno sulle problematiche derivanti dal dissesto idrogeologico e sulle strategie ed azioni da intraprendere per contrastare tale fenomeno. Invita pertanto tutti i componenti della Commissione a ricercare un'intesa sui contenuti di un'analoga iniziativa di indirizzo che richiami il Governo sulla necessità di prevenire gli effetti devastanti del dissesto, mediante la programmazione di interventi mirati, prevedendo la possibilità di spendere le risorse appositamente stanziate e sottratte alle limitazioni del patto di stabilità interno.

La senatrice PUPPATO (*PD*) dichiara di condividere la proposta del senatore Caleo poiché le spese sostenute per far fronte ai danni del dissesto rischiano di essere superiori ai costi sostenuti per prevenire gli stessi danni. Giudica incongrue le risorse devolute al finanziamento delle missioni di pace rispetto alla esiguità di quelle finalizzate a prevenire i danni del dissesto idrogeologico. Esprime infine contrarietà in merito alla vicenda del pagamento delle sanzioni per le infrazioni comunitarie relative alle discariche non conformi alla normativa vigente, considerando che l'ammontare di tali sanzioni rischia di essere ben superiore ai costi per mettere a norma le discariche, misura da prendere con grande urgenza.

Il presidente MARINELLO (*PdL*) condivide la proposta del senatore Caleo di un atto unitario di indirizzo al Governo da parte della Commissione sul tema del dissesto idrogeologico, al fine di incrementare gli interventi di spesa volti a prevenire i danni derivanti da tale fenomeno.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il presidente MARINELLO avverte che le sedute già convocate per domani, giovedì 24 ottobre 2013, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.13.2. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 39 (pom.) del 28/10/2013

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

LUNEDÌ 28 OTTOBRE 2013
39ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Cirillo.

La seduta inizia alle ore 18,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1121) ***Bilancio di previsione dello Stato per l?anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016***

- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 *(limitatamente alle parti di competenza)*

- (Tab. 9) Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

- (Tab. 10) Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 *(limitatamente alle parti di competenza)*

- (Tab. 13) Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(1120) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)***

(Rapporti alla 5ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 23 ottobre scorso.

Il presidente MARINELLO propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e di ordini del giorno per le ore 20 di oggi.

La Commissione conviene.

Il senatore CALEO (*PD*) preannuncia l'intenzione di presentare un ordine del giorno che, con particolare riferimento all'articolo 5 del disegno di legge di stabilità, affronti i temi del contrasto al dissesto idrogeologico e del reperimento delle necessarie risorse. Auspica infine che tale ordine del giorno possa essere condiviso da tutti i Gruppi.

Il senatore DI BIAGIO (*SCpI*) sottolinea l'importanza delle questioni attinenti al dissesto idrogeologico e condivide l'auspicio del senatore Caleo che i Gruppi parlamentari convergano su un ordine del giorno comune.

Il senatore PICCOLI (*PdL*) rileva l'esiguità delle risorse stanziate per prevenire i danni derivanti dal dissesto idrogeologico. Ritiene opportuno migliorare i meccanismi di esenzione dai limiti imposti dal patto di stabilità interna con riferimento alle relative spese. Per quanto riguarda il finanziamento del piano straordinario di tutela e gestione delle risorse idriche di cui al comma 2 dell'articolo 5, giudica necessario introdurre un principio di equilibrio finanziario in funzione delle modalità di erogazione del finanziamento e sottolinea la scarsità delle risorse all'uopo destinate nel triennio. Chiede infine chiarimenti sul programma di interventi di cui al comma 3 dello stesso articolo volto alla chiusura della procedura comunitaria di infrazione relativa alla presenza di circa duecento discariche abusive presenti sul territorio nazionale.

Il presidente MARINELLO dichiara conclusa la discussione generale congiunta.

In sede di replica, il sottosegretario CIRILLO prende atto dei rilievi e delle osservazioni emerse nel corso del dibattito e, pur riconoscendo che le risorse stanziate per le finalità di cui all'articolo 5 volte ad assicurare la tutela del territorio sono scarse, ribadisce la volontà del Ministero dell'ambiente di individuare priorità di intervento in base alle quali destinare gli stanziamenti disponibili. Eventuali proposte di miglioramento della formulazione di tale articolo saranno attentamente prese in considerazione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE UN SOPRALLUOGO CONOSCITIVO

Il presidente MARINELLO comunica che è pervenuta l'autorizzazione ad effettuare un sopralluogo

conoscitivo ed un ciclo di audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva per l'istruttoria legislativa dei disegni di legge n. 198 e n. 312, relativi alla riforma della legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Diversamente da quanto richiesto, il Presidente del Senato ha disposto che la delegazione sia composta dal Presidente e da due senatori della Commissione. Invita pertanto i Gruppi di maggioranza e quelli di opposizione ad indicare i nominativi dei senatori che prenderanno parte alla predetta missione.

Il senatore DI BIAGIO (*SCpI*) ritiene che la scelta di consentire la missione soltanto ad un senatore in rappresentanza dei Gruppi di maggioranza e ad uno in rappresentanza di quelli di opposizione risulti limitativa delle finalità da conseguire mediante i sopralluoghi ed il ciclo di audizioni.

Il senatore VACCARI (*PD*) concorda con le osservazioni del senatore Di Biagio sottolineando che, piuttosto che conseguire economie di spesa, la limitazione del numero di senatori che possono partecipare al sopralluogo conoscitivo ed al ciclo di audizioni risulta penalizzante per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni dei parlamentari. Invita pertanto il presidente Marinello a manifestare al Presidente del Senato il disagio che la predetta limitazione ingenera nei componenti della Commissione.

Il presidente MARINELLO assicura che informerà il Presidente del Senato dei rilievi appena formulati.

La seduta termina alle ore 18,55.

1.4.2.13.3. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 40 (ant.) del 29/10/2013

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MARTEDÌ 29 OTTOBRE 2013
40ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
DI BIAGIO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Cirillo.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(1121) ***Bilancio di previsione dello Stato per l?anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016***

- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 *(limitatamente alle parti di competenza)*

- (Tab. 9) Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

- (Tab. 10) Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 *(limitatamente alle parti di competenza)*

- (Tab. 13) Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(1120) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)***

(Rapporti alla 5ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente DI BIAGIO invita i senatori che hanno presentato ordini del giorno ad illustrarli.

Il senatore CALEO (*PD*) illustra l'ordine del giorno G/1120/1/13a, che tratta le problematiche del dissesto idrogeologico e mira a risolvere le difficoltà di reperire le risorse finanziarie necessarie.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) si associa alle considerazioni espresse dal senatore Caleo, sottolineando che nei documenti di bilancio non si dà riscontro degli impegni assunti dal Governo a seguito dell'atto di indirizzo sul dissesto idrogeologico approvato dal Senato lo scorso 4 settembre. Evidenzia l'esiguità delle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente, insufficienti persino allo svolgimento dell'ordinaria amministrazione. Gli importi disponibili per le bonifiche non consentono infatti di avviare gli interventi necessari. Una situazione analoga riguarda anche gli stanziamenti di bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A questo riguardo, appare evidente che il rifinanziamento del Fondo per l'autotrasporto sottrae flussi finanziari ai progetti per la mobilità sostenibile. Nell'esprimere una valutazione negativa sui contenuti della intera manovra finanziaria auspica, infine, che si possa trovare una posizione condivisa da parte di tutti i componenti della Commissione sul tema del dissesto idrogeologico.

Il senatore DALLA ZUANNA (*SCpI*) illustra gli ordini del giorno G/1120/2/13a e G/1120/3/13a, sottolineando l'importanza di incentivare gli interventi di miglioramento energetico degli edifici pubblici e di quelli appartenenti ad istituzioni senza finalità di lucro. Chiede chiarimenti al Rappresentante del Governo in merito alle risorse finanziarie che rientrerebbero nella disponibilità del Ministero dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del disegno di legge di stabilità.

Il senatore PICCOLI (*PdL*) sottolinea la necessità di assumere iniziative che consentano di completare ed aggiornare la pianificazione territoriale. Con riferimento alle considerazioni del senatore Dalla Zuanna in merito alla estensione del novero dei soggetti e delle opere ammessi a fruire degli incentivi fiscali per le ristrutturazioni con finalità di risparmio energetico, ritiene più opportuno eliminare i vincoli imposti dal patto di stabilità interno piuttosto che disperdere tra mille beneficiari le risorse disponibili.

La senatrice NUGNES (*M5S*) illustra gli ordini del giorno G/1120/6/13a e G/1120/7/13a, evidenziando l'assenza di una visione strategica che metta al centro dello sviluppo economico i princìpi di tutela ambientale. Sottolinea poi la necessità di prevedere nell'ordine del giorno G/1120/1/13a una scala di priorità degli interventi volti a prevenire i danni derivanti dal dissesto idrogeologico.

Il senatore IURLARO (*PdL*) illustra l'ordine del giorno G/1120/8/13a, che impegna il Governo a convocare una sede di confronto presso il Ministero dell?ambiente per affrontare in modo risolutivo il processo di bonifica e la messa in sicurezza del sito di interesse nazionale di Brindisi.

Il presidente DI BIAGIO (*SCpI*) dichiara di condividere le finalità a cui si ispira l'ordine del giorno G/1120/8/13a, sul quale auspica che la Commissione possa trovare una posizione comune.

La senatrice PUPPATO (*PD*) interviene incidentalmente per sottolineare l'insufficienza degli stanziamenti per la bonifica delle discariche indicati al comma 3 dell'articolo 5 del disegno di legge di stabilità. Invita il Rappresentante del Governo a valutare la possibilità di indirizzare parte dei fondi destinati alle infrastrutture in favore delle bonifiche delle discariche irregolari.

Il presidente DI BIAGIO invita quindi i Relatori a formulare le rispettive proposte di rapporto.

Il relatore VACCARI (*PD*) illustra una proposta di rapporto favorevole con osservazioni sullo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (tabella n. 9) e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità, pubblicata in allegato.

Illustra inoltre una proposta di parere favorevole sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (tabella n. 2), limitatamente alle parti di competenza, e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità.

Il relatore ZIZZA (*PdL*) propone di formulare un rapporto favorevole sullo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali (tabella n. 13), limitatamente alle parti di competenza, e sulle corrispondenti parti del disegno di legge di stabilità ed un rapporto favorevole sullo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (tabella n. 10), limitatamente alle parti di competenza, e sulle corrispondenti parti del disegno di legge di stabilità.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.13.4. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 41 (pom.) del 29/10/2013

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MARTEDÌ 29 OTTOBRE 2013
41ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Cirillo.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1121) ***Bilancio di previsione dello Stato per l?anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016***

- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 *(limitatamente alle parti di competenza)*

- (Tab. 9) Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

- (Tab. 10) Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 *(limitatamente alle parti di competenza)*

- (Tab. 13) Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(1120) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)***

(Rapporti alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Rapporto favorevole con osservazioni sulla tabella n. 9 e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di

stabilità e distinti rapporti favorevoli sulle tabelle n. 2, n. 10 e n. 13, per le parti di competenza, e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente MARINELLO invita i relatori ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli ordini del giorno presentati e pubblicati in allegato.

I relatori esprimono parere favorevole sugli ordini del giorno G /1120/1/13a, G/1120/2/13a, G/1120/3/13a, G/1120/4/13a e G /1120/8/13a e si rimettono al Governo sugli ordini del giorno G/1120/6/13a e G /1120/7/13a.

Il sottosegretario CIRILLO dichiara di accogliere gli ordini del giorno G/1120/1/13a, G/1120/2/13a e G/1120/3/13a. Accoglie gli ordini del giorno G/1120/4/13a e G/1120/6/13a, a condizione che l'impegno del Governo sia riformulato nel senso di un invito a valutare l'opportunità di realizzare le attività indicate nel dispositivo. Propone inoltre di inserire, nell'ordine del giorno G/1120/8/13a, l'impegno per il Governo a "vigilare sui lavori di cui all'accordo quadro del 16 luglio 2013": così riformulato, l'ordine del giorno sarebbe accolto.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) accetta la riformulazione dell'ordine del giorno a sua firma nell'ordine del giorno G/1120/4/13a (testo 2).

Il senatore MARTELLI (*M5S*) accetta la riformulazione dell'ordine del giorno a sua firma nell'ordine del giorno G/1120/6/13a (testo 2).

Il senatore ZIZZA (*PdL*) accetta la riformulazione dell'ordine del giorno a sua firma nell'ordine del giorno G/1120/8/13a (testo 2).

Previa verifica del numero legale, gli ordini del giorno G/1120/1/13a, G/1120/2/13a, G/1120/3/13a, G/1120/4/13a (testo 2), G/1120/6/13a (testo 2), G/1120/7/13a e G/1120/8/13a (testo 2), su richiesta dei rispettivi proponenti, sono posti separatamente ai voti ed approvati.

I senatori ARRIGONI (*LN-Aut*) e DE PETRIS (*Misto-SEL*) annunciano il voto contrario su tutte le proposte di rapporto formulate dai Relatori.

E' quindi posta ai voti la proposta di rapporto favorevole con osservazioni del relatore Vaccari sulla tabella n. 9 del disegno di legge di bilancio e sulle corrispondenti disposizioni del disegno di legge di stabilità, riportata in allegato: la Commissione approva.

Risulta pertanto preclusa la votazione della proposta alternativa di rapporto.

La senatrice NUGNES (*M5S*) annuncia che la proposta alternativa formerà oggetto di un rapporto di minoranza.

E' posta ai voti la proposta di rapporto favorevole del relatore Vaccari sulla tabella n. 13, per le parti di competenza, del disegno di legge di bilancio e sulle corrispondenti disposizioni del disegno di legge di

stabilità, riportata in allegato: la Commissione approva.

E' quindi posta ai voti la proposta di rapporto favorevole del relatore Zizza sulla tabella n. 2, per le parti di competenza, del disegno di legge di bilancio e sulle corrispondenti disposizioni del disegno di legge di stabilità, riportata in allegato: la Commissione approva.

E', infine, posta ai voti la proposta di rapporto favorevole del relatore Zizza sulla tabella n. 10, per le parti di competenza, del disegno di legge di bilancio e sulle corrispondenti disposizioni del disegno di legge di stabilità, riportata in allegato: la Commissione approva.

Il presidente MARINELLO dichiara concluso l'esame dei documenti di bilancio.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il presidente MARINELLO comunica che la seduta notturna, convocata per le ore 20,30, è sconvocata.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER L'ANNO FINANZIARIO 2014 E PER IL TRIENNIO 2014-2016, LIMITATAMENTE ALLE PARTI DI COMPETENZA (DISEGNO DI LEGGE N. 1121 - TABELLA 2) E SULLE CORRISPONDENTI PARTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1120

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, lo stato di previsione del Ministero dell?economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, e le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità,
esprime rapporto favorevole.

RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE PER L'ANNO FINANZIARIO 2014 E PER IL TRIENNIO 2014-2016 (DISEGNO DI LEGGE N. 1121 - TABELLA 9) E SULLE CORRISPONDENTI PARTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1120

La Commissione, esaminato lo stato di previsione del Ministero dell?ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, e le parti corrispondenti

del disegno di legge di stabilità,
premesso che:

riguardo al disegno di legge di bilancio, relativamente al Ministero dell'ambiente, si evidenzia che lo stanziamento complessivo di competenza per il 2014 ammonta a 509,5 milioni di euro. Rispetto al dato assestato si registra, quindi, una lieve diminuzione (17,3 milioni di euro);

l?analisi per missioni evidenzia, che i principali settori di intervento del Ministero ricadono nella missione 18 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell?ambiente) con 387,7 milioni di euro e nella missione 17 (Ricerca e innovazione) con 87,1 milioni di euro;

riguardo al Programma 18.3 (Prevenzione e riduzione integrata dell?inquinamento), le risorse ammontano a 10 milioni di euro, con una riduzione di 17 milioni di euro rispetto al dato assestato 2013;

il Programma 18.5 (Sviluppo sostenibile), con una dotazione pari a 55,5 milioni di euro, registra un decremento di 10,9 milioni di euro;

la dotazione del Programma 18.8 (Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale) è di 19,7 milioni di euro, che registrano un decremento di 1,9 milioni di euro;

il Programma 18.12 (Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche) ha una dotazione di competenza pari a 141,1 milioni di euro, con una variazione negativa di 11 milioni di euro. Si segnalano i seguenti capitoli: - capitolo 7645 "Spese per il finanziamento degli interventi relativi all?attuazione del servizio idrico integrato, al risparmio idrico e al riuso delle acque reflue", con 20 milioni di euro; capitolo 8531, con 30 milioni di euro per interventi per la tutela del rischio idrogeologico e relative misure di salvaguardia; capitolo 8551 con 2,7 milioni di euro per la costruzione, sistemazione, riparazione e manutenzione di opere idrauliche e per interventi di sistemazione del suolo, nonché per l?apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità;

la dotazione del Programma 18.13 (Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell?ecosistema marino) ammonta a 147,9 milioni di euro e registra un incremento di 24,8 milioni di euro rispetto all?assestato 2013;

le risorse che, nell?ambito della Missione 17 (Ricerca e innovazione), riguardano il Ministero dell'ambiente sono concentrate nel programma 17.3 (ricerca in materia ambientale). Lo stanziamento di competenza per tale programma è pari a 87,1 milioni di euro, con un incremento di 2,7 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2013;

appare utile segnalare che il disegno di legge di bilancio contiene una sorta di bilancio ambientale dello Stato (o Ecobilancio). L'aggregato di spesa a cui si fa riferimento è la spesa primaria per la protezione dell'ambiente e l'uso e gestione delle risorse naturali effettuate a beneficio della collettività. In base a quanto riportato nell'Ecobilancio allegato al disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2014 le risorse stanziate dallo Stato per la spesa primaria per la protezione dell'ambiente e l'uso e gestione delle risorse naturali, secondo il disegno di legge in esame, ammontano a circa 1,6 miliardi di euro nel 2014, pari allo 0,32 per cento della spesa primaria complessiva del bilancio dello Stato. Rispetto agli stanziamenti iniziali destinati alle stesse finalità nel 2013, pari a oltre 1,6 miliardi di euro, si registra un decremento del 4 per cento circa nel 2014. Si evidenzia, inoltre, come la spesa ambientale sia caratterizzata da una significativa quota di residui passivi provenienti dagli esercizi

precedenti. La maggior parte delle risorse destinate a finalità ambientali sono assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (32 per cento nel 2014) e al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (30 per cento), che insieme rappresentano oltre la metà del totale degli stanziamenti iniziali. Inoltre, complessivamente il 38 per cento delle risorse iniziali è attribuito: al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (18 per cento), al Ministero dell'economia e delle finanze (5 per cento), al Ministero dell'interno (12 per cento), e al Ministero per lo sviluppo economico (3 per cento);

per quanto concerne gli stanziamenti di interesse per la Commissione ambiente che insistono nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze si ricordano gli stanziamenti relativi alla missione 8 (Soccorso civile), 18 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell?ambiente) e 19 (Casa e assetto urbanistico);

per quanto riguarda le disposizioni contenute nella legge di stabilità 2014 con riferimento alle materie di ambiente e tutela del territorio, ed i relativi stanziamenti, si segnala che essi rappresentano una positiva evoluzione rispetto al passato, ed in particolare con riferimento al minimo storico delle disponibilità finanziarie raggiunto con le previsioni 2013. Si tratta di un'inversione di tendenza, che segna una nuova attenzione verso le politiche ambientali declinata in molteplici linee di intervento. Tuttavia, pur prendendo atto della rilevanza delle categorie di spesa presenti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente (tabella n. 9), gli importi ivi stabiliti risultano comunque insufficienti rispetto alle urgenze dell'attuale situazione;

in particolare, ad esempio, l'articolo 5 interviene in materia di ambiente e tutela del territorio, con norme relative a difesa del suolo, bonifiche e risorse idriche; sono previsti il potenziamento degli interventi straordinari per la difesa del suolo, l'approvazione e il finanziamento di un piano nazionale di tutela e gestione della risorsa idrica e di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive;

con riferimento alle risorse per la difesa del suolo e il dissesto idrogeologico, si sottolinea come le nuove risorse previste nel triennio, per complessivi 180 milioni di euro (30 nel 2014, 50 nel 2015 e 100 nel 2016), pur importante quale primo passo, rischiano di rappresentare una goccia per il mare di bisogni che tutto il territorio nazionale presenta quotidianamente; in tal senso, al medesimo comma 1 la disposizione relativa alla complessiva revisione della programmazione delle risorse del ciclo 2010-2013 (entro il 30 aprile 2014), al fine di sbloccare ulteriori 600 milioni di euro, già interamente disponibili alla data odierna, in favore degli interventi immediatamente cantierabili è un'innovazione importante suggerita dal Ministero dell'ambiente. Su questo tema, è necessario sottolineare inoltre l'importanza di un'azione forte e maggiormente condivisa anche a livello parlamentare, come accaduto ad esempio in occasione della discussione delle mozioni sul dissesto idrogeologico - svolta in Aula il 4 settembre scorso e conclusasi con l'approvazione di un ordine del giorno a larghissima maggioranza;

l'articolo 5, comma 2 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell?ambiente un apposito Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l?esercizio 2014, 30 milioni per l?esercizio 2015 e 50 milioni per l?esercizio 2016, da ripartire, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali, per finanziare un piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani;

all'articolo 5, al comma 3, sono resi disponibili 60 milioni di euro nel biennio 2014-2015 per la bonifica delle discariche abusive, che dovrebbero servire a superare le crisi ambientali in atto e a sanare la procedura di infrazione comunitaria, evitando quindi sanzioni ben più pesanti da parte della Commissione europea. Si tratta di una scelta importante ma insufficiente in termini di risorse stanziate che vanno necessariamente incrementate recuperando nuove disponibilità già dal 2014. La misura

affiancata per alcune zone a forte criticità ambientale del Paese, con altre azioni in grado di sbloccare ad esempio le risorse (incamerati nel FUG) e i beni confiscati alla mafia e alla criminalità organizzata, per renderli immediatamente disponibili per interventi di bonifica e messa in sicurezza di terreni ed aree come la Terra dei Fuochi, seriamente compromessa da attività illecite di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi. La bonifica dei siti contaminati deve tuttavia riguardare anche i tanti siti meno "famosi" di zone come la Terra dei Fuochi o l'Acna in Valle Bormida, che richiedono interventi programmati ed efficaci;

all?articolo 19, comma 1, si prevede l?istituzione, a partire dal 2014, su tutto il territorio nazionale, di un nuovo tributo comunale relativo alla gestione dei rifiuti e alla copertura dei costi concernenti i servizi indivisibili, denominato TRISE e articolato in due componenti, la prima finalizzata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, denominata TARI; la seconda, diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, denominata TASI;

con riferimento alla istituzione del tributo sui servizi comunali - TRISE, di cui all'articolo 19, è stato definito il principio che la Tariffa a regime prevede la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale, sulla base di criteri stabiliti con regolamento da emanarsi su proposta del Ministro dell?Ambiente, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Si tratta di un meccanismo tutt'altro che semplice, finalizzato ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso (denominata TARIP), ma si reputa incoerente sotto il profilo economico ed iniquo sotto il profilo della imposizione fiscale individuare, quale base imponibile della componente a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, il possesso o l'utilizzo di beni immobili. Al riguardo, si sottolinea che i servizi ambientali da finanziare con il TRISE hanno una specifica sfera di autonomia gestionale ed operativa che non deve essere incisa da un prelievo fiscale di carattere patrimoniale;

l'articolo 20, dedicato alla componente diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, disciplina l?applicazione della TARI e ne individua il presupposto, i soggetti tenuti al pagamento, le riduzioni e le esclusioni, riprendendo, in parte, quanto previsto dalla normativa vigente in materia di TARES; l?articolo 21 disciplina invece la componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, denominata TASI, il cui presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione di immobili, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti (comma 1);

formula, per quanto di competenza, un rapporto favorevole, con i seguenti rilievi:

per ciò che attiene all'articolo 5, comma 2, relativo alla depurazione e agli stanziamenti previsti di nuove risorse per complessivi 90 milioni di euro nel triennio 2014-2016, per un piano straordinario di interventi, si sottolinea la necessità che ciò avvenga in modo condiviso tra Ministero, Regioni ed enti locali sulla base dell?individuazione delle maggiori criticità territoriali;

in carenza di risorse, e data invece la centralità delle tematiche ambientali per la ripresa dell'economia, sarebbe necessario prevedere una accelerazione delle procedure per la riassegnazione delle entrate a titolo di risarcimento per il danno ambientale o derivanti dalle aste per le quote per le attività che emettono gas serra, per consentire di disporre di ulteriori risorse da destinare alle materie ambientali e tutela del territorio;

in materia di Ecobonus, così da impegno votato dall'aula del Senato durante la conversione in legge

del decreto-legge n. 63 del 2013, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale, si raccomanda la conferma delle detrazioni incentivanti così come prorogate sino al 31 dicembre 2015, in quanto rappresentano una certezza importante per cittadini ed imprese per pianificare investimenti di riqualificazione energetica ed idrica del patrimonio edilizio esistente, e di valutare come opportuna l'estensione delle detrazioni anche ai sistemi di accumulo sia per le abitazioni che per le imprese anche non a scopo di lucro, nonché collegandole alla bonifica dall'amianto e all'inserimento di nuovi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

in tema di sviluppo sostenibile, si fa presente che il programma 18.5 (Sviluppo sostenibile), vede ridotte le proprie dotazioni. Su questo punto, in collegamento con la parte di bilancio del Ministero della coesione territoriale relativa alla gestione delle risorse comunitarie, sarebbe auspicabile che alla vigilia della nuova stagione di programmazione dei fondi strutturali europei e nella conseguente progettazione per l'utilizzo dei fondi, i temi dello sviluppo sostenibile, della difesa ambientale, della biodiversità e del risparmio energetico siano considerati punti strategici;

per quanto attiene al tema della risorsa «acqua», al di là degli stanziamenti nel programma 18.12 (Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche), si rammenta la necessità di una riconsiderazione dell'intera materia a seguito del referendum e della stagione di sensibilizzazione per l'acqua pubblica, dal momento che restano nel Paese le forme più svariate di gestione della risorsa e quei territori che con fatica cercano di gestire al meglio ed in modo pubblico il servizio idrico vedono nel futuro più rischi che certezze circa la possibilità di proseguire il proprio lavoro;

infine, per quanto riguarda le limitazioni di spesa imposte dal patto di stabilità interno, si rileva la opportunità di individuare le opportune deroghe o esenzioni secondo criteri di priorità che, prescindendo dalla classe dimensionale dei Comuni, siano riferite alla tipologia di opere da realizzare, soprattutto se tali opere mirano al contrasto del dissesto idrogeologico, alla bonifica ed al recupero ambientale nonché al miglioramento delle prestazioni energetiche degli immobili di proprietà pubblica e privata. Da questo punto di vista pare opportuno non solo un allentamento dei vincoli del patto di stabilità interno ma anche la possibilità di utilizzare gli avanzi di amministrazione;

concretamente, dunque, nell?ambito di un auspicato allentamento delle rigidità del Patto di Stabilità delle regioni per quanto riguarda le spese di investimento, si potrebbe prevedere che una significativa riserva di tali spese sia destinata agli interventi contro il dissesto idrogeologico; in particolare sarebbe essenziale escludere dal Patto di stabilità almeno le spese di cofinanziamento delle Regioni agli Accordi di Programma sul dissesto idrogeologico per i progetti cantierabili entro il 2014 , che, stando all?ultimo campionamento effettuato dal MATTM, mobiliterebbero risorse di pertinenza regionale per oltre 500 milioni di euro;

complessivamente, si auspica pertanto un potenziamento delle politiche di investimento e un inversione di tendenza rispetto alla continua contrazione delle spese in conto capitale registratasi dalle manovre di finanza pubblica degli anni passati. In tale prospettiva, gli interventi per la messa in sicurezza del territorio e la difesa del suolo rappresentano un grande investimento infrastrutturale per il Paese.

RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2014 E PER IL TRIENNIO 2014-2016, LIMITATAMENE ALLE PARTI DI COMPETENZA, (DISEGNO DI LEGGE N. 1121 - TABELLA 10) E SULLE CORRISPONDENTI PARTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1120

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, e le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità,
esprime rapporto favorevole.

RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI PER L'ANNO FINANZIARIO 2014 E PER IL TRIENNIO 2014-2016, LIMITATAMENE ALLE PARTI DI COMPETENZA, (DISEGNO DI LEGGE N. 1121 - TABELLA 13) E SULLE CORRISPONDENTI PARTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1120

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, e le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità,
esprime rapporto favorevole.

SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAI SENATORI NUGNES, MARTELLI, MORONESE, LUCIDI SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE PER L'ANNO FINANZIARIO 2014 E PER IL TRIENNIO 2014-2016 (DISEGNO DI LEGGE N. 1121 - TABELLA N. 9) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1120

La 13a Commissione permanente, esaminati il disegno di legge n. 1121, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016» (tabella n. 9) e le parti corrispondenti del disegno di legge n. 1120, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)»;

premesso che,

il Fondo di crescita sostenibile di cui all'articolo 3, comma 7, cui è riservato un incremento di 100 milioni nel 2014 e cinquanta milioni nel 2015, punta a sostenere produzioni e comparti industriali ormai incompatibili con la tutela dell'ambiente e del tutto privi di qualunque prospettiva di sostenibilità ai cui obiettivi pur fa riferimento con il richiamo ad "Europa 2000";

il concetto di sostenibilità non può più essere trattato in un compartimento stagno, decontestualizzato dalle restanti misure e stanziamenti destinati ad altri Ministeri e che, in un?ottica di ottimizzazione delle risorse e valorizzazione delle misure, non si possa prescindere dalla necessità di includere i concetti di sostenibilità in ogni capitolo di spesa a cui possa essere applicato;

il risparmio e l?efficienza energetica, l?integrazione di recupero delle acque e di energie rinnovabili devono essere ricompresi come *conditio sine qua non* per il finanziamento degli interventi di edilizia pubblica;

L'approccio ai trasporti deve muoversi su tre direzioni:

1) da un lato si devono disincentivare i mezzi di mobilità motorizzata autonoma, quali le auto e le moto private, con l'obbiettivo di far decrescere progressivamente il parco circolante ad almeno un decimo dell'attuale in un arco temporale di un decennio. Questo va fatto mediante un meccanismo fiscale punitivo che tenga conto sia della quantità di emissioni, sia della tipologia, sia delle esternalità negative che tale mobilità genera (sanitarie ed ambientali, con particolare riguardo alle emissioni gassose ed a quelle connesse con l'usura dei pneumatici, del bitume stradale, dei freni e di ogni altra emissione dovuta all'attrito, nonché alle esternalità connesse con il recupero ed il parziale riciclaggio dei mezzi al fine vita). I meccanismi di disincentivazione passano per una progressiva limitazione del traffico privato nelle aree urbane, ottenuta sia mediante disincentivo alla sosta, creazione di zone pedonalizzate, riduzione della "luce stradale" a disposizione del traffico a motore in favore del traffico ciclabile, limitazione della velocità di circolazione a 30 e poi 25 chilometri orari;

2) come seconda linea di azione si deve disincentivare, o meglio cessare l'incentivazione al trasporto di merci su gomma, troppo inquinante ed impattante a causa delle elevatissime esternalità negative connesse. Troppe linee ferroviarie sono sottoutilizzate e troppi carri merci viaggiano vuoti. Tutto questo passa attraverso un finanziamento volto al miglioramento infrastrutturale ferroviario;

3) trasferimento dell'incentivazione del trasporto su gomma ai seguenti interventi:

a) investimento sulla infrastruttura ferroviaria (segnaletica, armamento, binari di scorrimento veloce per aggirare i nodi ferroviari) ai fini di elevare la velocità di percorrenza in modo da consentire l'aumento delle tracce orarie inseribili nelle varie tratte;
b) costituzione di piattaforme logistiche di distribuzione delle merci nei centri urbani con veicoli elettrici;

tra gli interventi propositivi si individuano i seguenti:

a) incentivazione del *car pooling* e *car sharing* solo con veicoli elettrici;
b) predisposizione diffusa di zone di ricarica con pensiline a pannelli fotovoltaici e dispositivi di stoccaggio energetico;
c) predisposizione di aree per il cambio al volo del pacco batterie;
d) predisposizione di un piano alternativo di trasporto aereo in relazione all'enorme consumo di carburante connesso alla motorizzazione attuale;
e) incentivazione alla ricerca di sistemi di stoccaggio ad alta efficienza dell'energia elettrica, con lo scopo di raggiungere e superare, a parità di peso, la densità di energia accumulata in un chilogrammo di cherosene avio;

le misure destinate a favorire l?agricoltura giovanile devono includere criteri di adattabilità dell?agricoltura ai cambiamenti climatici e favorire le tecniche di agricoltura biologica e biodinamica ed incentivare la lavorazione di aree marginali, di terreni *set aside* e quelli dismessi anche al fine del consolidamento del territorio contro il dissesto idrogeologico;

i fondi della ricerca dovrebbero essere prioritariamente destinati a sostenere progetti in grado di ottimizzare le politiche di sostenibilità nella sua accezione più ampia lavorando sul miglioramento dell?efficienza e del risparmio energetico,della mobilità sostenibile comprese nuove forme di trazione, delle energie rinnovabili, delle tecniche di selezione varietale finalizzate a ridurre l?impatto complessivo dell?agricoltura sull?ambiente e per adattare l?agricoltura ai cambiamenti climatici, delle tecniche per la riduzione dei rifiuti dai cicli produttivi e di quelle per l?alimentazione dei composti più pericolosi per l?ambiente e la salute;

in assenza di un indirizzo di un sviluppo complessivo del Paese finalizzato ad una maggior sostenibilità ambientale, con una visione proiettata su una scala temporale più consona alla rimodulazione della crescita non si potrà determinare la necessaria riduzione dell?impronta ecologica complessiva;

all'articolo 5 comma 1, relativo agli interventi per combattere il dissesto idrogeologico, si fa riferimento ad interventi immediatamente cantierabili senza accordare la dovuta priorità ad area a particolare rischio (R3 ed R4). Si prevede inoltre un limite per l'utilizzo del residuo di bilancio a 600 milioni non giustificabile data l'urgenza del dato rilevato. Non viene inoltre data priorità, come si dovrebbe, ad opere più opportune di manutenzione e rinaturalizzazione in antitesi alle grandi opere invasive e molto più costose quali, tra le altre la difesa spondale e le vasche di espansione;

le risorse destinate al comma 2 dell?articolo 5 relative ai provvedimenti finalizzati a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani sono del tutto insufficienti in considerazione che sono circa 134 i comuni su cui si dovrebbe intervenire per evitare che nel 2016 si applichino le sanzioni comunitarie contro l?Italia;

all'articolo 5, comma 3, relativo alle bonifiche delle discariche abusive su cui pende l'infrazione contro l?Italia n. 2003/2007, appare in tutta evidenza l'insignificanza delle somme stanziata per intervenire sulle 252 discariche oggetto del provvedimento comunitario. A tal fine giova ricordare che, a fronte dei circa 119.000 euro destinati da questa legge di stabilità per ciascuna discarica l?Italia rischia di doverne pagare 372.000 all'anno. La Commissione europea, infatti, ha già richiesto l?applicazione di una multa di 61 milioni di euro a cui si potrebbero aggiungere altri 46 milioni ogni semestre di ritardo nell?attuazione delle bonifiche. E? evidente quindi l?opportunità di provvedere ad uno stanziamento di una cifra pari almeno alle sanzioni previste dalla UE;

non viene riportata alcuna misura che preveda il sequestro preventivo e cautelare di beni mobili, immobili o altro titolo oneroso in possesso dei soggetti responsabili della contaminazione al fine di utilizzarli per la ripetizione delle spese sostenute dalle autorità competenti per gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifiche, ovvero di immettere in apposito fondo per la gestione dell'emergenza ambientale delle bonifiche;

le misure previste all?articolo 5, commi 2 e 3, sono direttamente imputabili ad un carente sistema di controllo sul territorio ma ciononostante nel bilancio di previsione per il 2014 si prevede un taglio di circa 2 milioni di euro sul programma 18.8 relativo proprio alla vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale;

all'articolo 6 (Misure fiscali per il lavoro e le imprese), comma 7, non si prevedono norme di stabilizzazione delle facilitazioni fiscali per l?efficientamento energetico e per ristrutturazioni relative all'adozione di misure antisismiche, ambiti di fondamentale importanza per il contenimento della spesa energetica e della messa in sicurezza degli edifici. Investimenti con dirette ripercussioni sulle riduzioni di spese future;

agli articoli 19 (Istituzione del tributo sui servizi comunali), 20 (Componente diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti), articolo 21 (Componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni) si ripropone, dopo la TARES, l'istituzione di un tributo comunale relativo alla gestione dei rifiuti e alla copertura dei costi concernenti i servizi indivisibili, denominato TRISE, e articolato nelle due componenti TARI e TASI;

la TRISE come la TARES non è rispettosa dell?articolo 53 della costituzione in quanto non prevede alcuna proporzionalità contributiva. Il settore immobiliare non potrà che registrare una ulteriore inflessione dovuta anche al fatto che con la TRISE anche l'inquilino è dovuto al pagamento di una quota della TASI per una percentuale che può variare dal 10 al 30 per cento;

nonostante venga menzionato il principio di "chi inquina paga" non viene di fatto applicato perché la TARI viene calcolata in base alle superfici abitative e viene solo concordata la possibilità e non l'obbligo al comune di poter effettuare delle riduzioni a chi è particolarmente virtuoso applicando la tariffa puntuale;

mancano misure ed indirizzi precisi per determinare in maniera definitiva la filiera complessiva della produzione del rifiuto, in un ottica principalmente di riduzione alla fonte e secondariamente di disincentivo alla distribuzione di semi-prodotti, quegli oggetti cioè che vengono immessi sul mercato e che sono caratterizzati da due componenti principali, il prodotto utilizzato e il rifiuto ad esso associato;

l'applicazione di questo nuovo tributo comporterà una notevole mole di lavoro per le amministrazioni comunali dovendo anche ridefinire e rimodulare le modalità di pagamento che non consentirà loro di affrontare una verifica o una pianificazione delle possibili riduzioni;

le risorse aggiuntive per coprire l?aumento delle dotazioni per gli interventi strategici potrebbero essere recuperate dalla riduzione delle spese previste per i mezzi navali ed aerei militari, dalle misure a favore delle banche o per le missioni di pace all?estero;

esaminato altresì il Bilancio di previsione 2014 - sezione IV - ECOBILANCIO dello Stato, si rileva che :

sebbene venga dichiarata la ripartizione SERIEE e la classificazione relativa nelle due macro aree di intervento, resta da chiarire la visione complessiva in termini di impronta ecologica sostenibile, anche e sopratutto nei confronti delle attività industriali fortemente impattanti; siano esse esistenti o di nuova costituzione;

i dati aggregati nei grafici evidenziano come la tutela e la salvaguardia ambientale soffrano ancora di una marginalità preconcetta che determina uno stato di relazione a mera difesa dell'esistente. Il dato del 3 per cento attribuito al MISE per la tutela ambientale sancisce questo aspetto;

si ritiene invece che un?azione preventiva in termini di indirizzo dello sviluppo economico del paese verso scenari sostenibili sia l'unica strada da percorrere;

sarebbe stato al contrario auspicabile un miglior raccordo tra parametri della classificazione Cepa e Cruma e le tabelle di ripartizione dei singoli Ministeri;

da ultimo, l'analisi del *budget* dello Stato mostra come il Ministero dell'ambiente sia il meno virtuoso, essendo quello con minor numero di dipendenti ma con più alto livello medio di retribuzione,

esprime parere contrario.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1120

G/1120/1/13

CALEO, MARINELLO, DALLA ZUANNA, BRUNI, ARRIGONI, VACCARI, DE PETRIS, NUGNES

La 13a Commissione permanente, in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2014, premesso che:

l'articolo 5 del disegno di legge all'esame dispone in materia di ambiente e tutela del territorio, prevedendo il potenziamento degli interventi straordinari per la difesa del suolo e stanziando allo scopo 180 milioni di euro per il triennio 2014-2016;

tale stanziamento di risorse appare quale primo segnale di un'inversione di tendenza rispetto alle problematiche legate alla difesa e prevenzione dal rischio idrogeologico nel nostro Paese in confronto alle ultime leggi di stabilità e bilancio. Un segnale purtroppo ancora troppo timido, tuttavia, rispetto alle reali esigenze di un Paese che, come il nostro, è interessato con frequenza da fenomeni alluvionali, inondazioni e frane che producono danni rilevanti e causano molto spesso la perdita di vite umane;

anche gli ultimi eventi alluvionali verificatisi nel mese di ottobre 2013 in Toscana, Liguria e Puglia dimostrano che il dissesto idrogeologico continua a determinare gravi perdite di vite umane, la distruzione di interi paesi, di attività industriali, artigianali, commerciali ed agricole, delle reti necessarie per servizi pubblici essenziali, l'inquinamento e la compromissione di equilibri territoriali precari, con costi elevatissimi per il bilancio dello Stato, per la collettività, per l'economia nazionale,

considerato che:

nella seduta del 4 settembre 2013 il Senato ha approvato l'ordine del giorno n. G1 alla mozione n. 1-00138 sui rischi da dissesto idrogeologico, al fine di garantire lo stanziamento di adeguate risorse che con continuità annuale fossero destinate ad interventi di prevenzione dal rischio idrogeologico e manutenzione ordinaria del territorio e alla realizzazione dei piani di assetto idrogeologico;

la messa in sicurezza del territorio, attraverso interventi di difesa del suolo e tutela delle acque, in funzione di prevenzione e salvaguardia, deve costituire una delle priorità nel nostro Paese, sia in considerazione del fatto che gli interventi per assicurare i soccorsi, per riparare i danni, per le azioni di ripristino hanno sempre comportato oneri a carico dello Stato di gran lunga superiori a quelli che sarebbero necessari per una corretta opera di prevenzione, sia perché le opere necessarie a tale indifferibile opera di protezione della vita umana e delle ricchezze del Paese sarebbero di enorme stimolo alla ripresa occupazionale ed assieme economica, realizzando un modello di sviluppo virtuoso che andrebbe favorito ed incentivato;

il fabbisogno stimato dal Ministero dell'ambiente per la messa in sicurezza complessiva del territorio italiano dal rischio idrogeologico ammonta a circa 40 miliardi di euro, di cui 11 miliardi attengono alle misure più urgenti,

risulta altresì necessario stabilire una graduazione degli interventi da realizzare secondo criteri di priorità condivisi per intervenire tempestivamente nelle aree a più elevato rischio idrogeologico,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di innalzare le risorse messe a disposizione in legge di stabilità ai fini del potenziamento degli interventi per la difesa del suolo;

ad assumere le opportune iniziative affinché l'utilizzo delle risorse per interventi di messa in sicurezza del territorio e di prevenzione dal rischio idrogeologico sia escluso dai limiti del patto di stabilità interno, in particolare avendo riguardo alle risorse regionali che ammontano complessivamente a oltre 600 milioni di euro;

ad assumere tutte le opportune iniziative, anche in sede di Unione europea, al fine di favorire l'utilizzo dei fondi strutturali europei per la messa in campo di azioni di contrasto dei fenomeni di dissesto idrogeologico, e assieme destinando quote del cofinanziamento statale attraverso le risorse del fondo sviluppo e coesione per la realizzazione di un piano complessivo di difesa del suolo che sia da stimolo al rilancio dell'economia italiana attraverso un piano di piccole opere che garantisca altresì la ripresa occupazionale;

ad assumere iniziative volte a far sì che una parte delle risorse finalizzate alla difesa del suolo siano impiegate per la realizzazione di opere di prevenzione dei danni da individuare con uno specifico atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti;

ad assumere tutte le necessarie iniziative che permettano alle autorità di riferimento di completare ed aggiornare la indispensabile pianificazione di settore.

G/1120/2/13
DI BIAGIO, DALLA ZUANNA
La 13a Commissione permanente, in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2014, premesso che:

al fine di consentire l'ottimizzazione degli interventi previsti nel disegno di legge di stabilità, sarebbe auspicabile individuare ulteriori misure per lo sviluppo e il risparmio energetico e l'efficiente uso delle risorse - tenuto anche conto che il provvedimento in esame prevede misure per lo sviluppo ed interventi a sostegno dell'imprenditoria giovanile - creando le condizioni affinché gli enti locali possano sviluppare programmi di intervento sul proprio patrimonio immobiliare massimizzandone l'efficienza energetica e l'uso delle fonti rinnovabili per consentire un risparmio di energia con conseguenti risparmi sul bilancio dell'ente proponente,

sarebbe pertanto ipotizzabile intervenire sul Fondo di cui al comma 1, dell'articolo 57, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge di conversione del 7 agosto 2012, n. 134, al fine di renderlo utilizzabile nell'ambito della programmazione unitaria ed alimentato con le risorse di provenienza comunitaria e quelle provenienti dalla quota nazionale di cofinanziamento; in questo modo il Fondo diventa una misura di accelerazione per l'utilizzo dei fondi comunitari della programmazione 2007/2013 ed è destinato a diventare uno strumento di ingegneria finanziaria per l'attuazione delle politiche di contenimento nell'uso delle risorse naturali nell'ambito della priorità "clima ed energia" fissata dalla Commissione europea per la destinazione delle risorse della futura programmazione 2014/2020;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che l'istanza di accesso al fondo, di cui all'articolo 57, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, limitatamente alle misure di cui al comma 1, lettera d), possa essere presentata dal soggetto pubblico proprietario degli immobili oggetto del progetto di intervento, al fine di creare le condizioni affinché gli enti locali e le organizzazioni non a scopo di lucro possano sviluppare programmi di

intervento sul proprio patrimonio immobiliare massimizzando l'efficienza energetica e l'uso delle fonti rinnovabili e consentendo un risparmio di energia con positive ricadute sul bilancio dell'ente proponente.

G/1120/3/13

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

La 13a Commissione permanente, in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2014, premesso che:

all'articolo 5 del disegno di legge di stabilità sono previste misure in materia di ambiente e tutela del territorio e, in particolare, al comma 1 sono previsti interventi straordinari per la difesa del suolo;

appare opportuno evidenziare che ancora una volta nei giorni scorsi il territorio nazionale è stato sconvolto da eventi precipitosi che hanno causato ingenti danni e soprattutto vittime;

la Commissione europea nel 2009 ha adottato il Libro Bianco "Adattarsi ai cambiamenti climatici: verso un quadro d'azione europeo" attraverso il quale ha indirizzato gli Stati membri ad elaborare le rispettive strategie di adattamento nazionali. Ad oggi risulta che questa strategia sia stata adottata da 15 Stati membri;

il 21 dicembre 2012, il Ministro dell'ambiente *pro tempore* presentò al CIPE una proposta di delibera recante le linee strategiche per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la sicurezza del territorio;

secondo quanto è dato sapere in riferimento alla suddetta proposta di delibera è stato programmato l'avvio di una rapida consultazione pubblica sugli "elementi per una strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici";

l'avvicendamento della nuova legislatura non ha consentito il prosieguo della suddetta progettualità;

appare presumibile che se la suddetta consultazione pubblica fosse stata svolta entro l'estate avrebbe permesso ai soggetti competenti di predisporre proposte concrete ed attuabili per finanziare il programma nell'ambito della legge di stabilità 2014,

impegna il Governo:

a stanziare adeguate risorse volte al finanziamento del programma in premessa al fine di dare seguito alla proposta di delibera presentata al CIPE nel dicembre 2012.

G/1120/4/13

CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI

La 13a Commissione permanente, in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2014, sottolineata la permanente fragilità del contesto idrogeologico nazionale, confermata anche in questi giorni dai gravi danni determinati dalle precipitazioni autunnali;

tenuto altresì conto della significativa sismicità del territorio del Paese, che talvolta determina drammatiche emergenze civili;

sottolineato inoltre che si moltiplicano purtroppo gli eventi calamitosi provocati dall'uomo, non ultimo il disastro della nave da crociera Costa Concordia, naufragata sugli scogli dell'Isola del Giglio e successivamente al centro di un complesso programma di recupero del relitto, finalizzato peraltro alla sua demolizione;

considerato che la Protezione civile è destinata a svolgere un ruolo di primo piano anche nella gestione dei flussi di migranti che tentano di raggiungere il territorio dei maggiori Paesi europei sbarcando a Lampedusa ed in altre località del Meridione italiano,

impegna il Governo:

a potenziare la Protezione civile con stanziamenti, provvidenze ed un riassetto delle funzioni da perfezionare prima che ulteriori disastri naturali o indotti dall'incauta azione dell'uomo facciano emergere i limiti delle attuali risorse a disposizione di questo delicato servizio.

G/1120/4/13 (testo 2)

CALDEROLI, BISINELLA, ARRIGONI

La 13a Commissione permanente, in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2014,

sottolineata la permanente fragilità del contesto idrogeologico nazionale, confermata anche in questi giorni dai gravi danni determinati dalle precipitazioni autunnali;

tenuto altresì conto della significativa sismicità del territorio del Paese, che talvolta determina drammatiche emergenze civili;

sottolineato inoltre che si moltiplicano purtroppo gli eventi calamitosi provocati dall'uomo, non ultimo il disastro della nave da crociera Costa Concordia, naufragata sugli scogli dell'Isola del Giglio e successivamente al centro di un complesso programma di recupero del relitto, finalizzato peraltro alla sua demolizione;

considerato che la Protezione civile è destinata a svolgere un ruolo di primo piano anche nella gestione dei flussi di migranti che tentano di raggiungere il territorio dei maggiori Paesi europei sbarcando a Lampedusa ed in altre località del Meridione italiano,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di potenziare la Protezione civile con stanziamenti, provvidenze ed un riassetto della funzione da perfezionare, prima che ulteriori disastri naturali o indotti dall'incauta azione dell'uomo facciano emergere i limiti delle attuali risorse a disposizione di questo delicato servizio.

G/1120/6/13

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LUCIDI

La 13a Commissione permanente, in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2014,

premesso che:
l'articolo 3, comma 7, del disegno di legge in esame reca misure per assicurare al Fondo di crescita sostenibile un incremento di 100 milioni nel 2014 e 50 milioni nel 2015, punta a sostenere produzioni e comparti industriali ormai incompatibili con la tutela dell'ambiente e del tutto privi di qualunque prospettiva di sostenibilità ai cui obiettivi pur fa riferimento con il richiamo ad Europa 2000;
il concetto di sostenibilità non può più essere trattato come un compartimento stagno, decontestualizzato dalle restanti misure e stanziamenti destinati ad altri ministeri e che in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e valorizzazione delle misure, non si possa prescindere dalla necessità di includere i concetti di sostenibilità in ogni capitolo di spesa a cui possa essere applicato;
considerato che:
l'approccio ai trasporti, ai fini della sostenibilità ambientale deve muoversi su tre direzioni:
da un lato si devono disincentivare i mezzi di mobilità motorizzata autonoma, quali le auto e le moto private, con l'obbiettivo di far decrescere progressivamente il parco circolante ad almeno un decimo dell'attuale in un arco temporale di un decennio. Questo va fatto medainte un meccanismo fiscale

punitivo che tenga conto sia della quantità di emissioni, sia della tipologia, sia delle esternalità negative che tale mobilità genera (sanitarie ed ambientali, con particolare riguardo alle emissioni gassose ed a quelle connesse con l'usura dei pneumatici, del bitume stradale, dei freni e di ogni altra emissione dovuta all'attrito, nonché alle esternalità connesse con il recupero ed il parziale riciclaggio dei mezzi al fine vita). I meccanismi di disincentivazione passano per una progressiva limitazione del traffico privato nelle aree urbane, ottenuta sia mediante disincentivo alla sosta, creazione di zone pedonalizzate, riduzione della "luce stradale" a disposizione del traffico a motore in favore del traffico ciclabile, limitazione della velocità di circolazione a 30 e poi 25 chilometri orari;

come seconda linea di azione si deve disincentivare, o meglio cessare l'incentivazione al trasporto di merci su gomma, troppo inquinante ed impattante a causa delle elevatissime esternalità negative connesse. Troppe linee ferroviarie sono sottoutilizzate e troppi carri merci viaggiano vuoti. Tutto questo passa attraverso un finanziamento volto al miglioramento infrastrutturale ferroviario;

trasferimento dell'incentivazione del trasporto su gomma ai seguenti interventi:

investimento sulla infrastruttura ferroviaria (segnaletica, armamento, binari di scorrimento veloce per aggirare i nodi ferroviari) ai fini di elevare la velocità di percorrenza in modo da consentire l'aumento delle tracce orarie inseribili nelle varie tratte;

costituzione di piattaforme logistiche di distribuzione delle merci nei centri urbani con veicoli elettrici;

occorre inoltre definire una linea di interventi propositivi volti ai seguenti obiettivi:

incentivazione del *car pooling* e *car sharing* solo con veicoli elettrici;

Predisposizione diffusa di zone di ricarica con pensiline a pannelli fotovoltaici e dispositivi di stoccaggio energetico;

predisposizione di aree per il cambio al volo del pacco batterie;

predisposizione di un piano alternativo di trasporto aereo in relazione all'enorme consumo di carburante connesso alla motorizzazione attuale;

incentivazione alla ricerca di sistemi di stoccaggio ad alta efficienza dell'energia elettrica, con lo scopo di raggiungere e superare, a parità di peso, la densità di energia accumulata in un kg di cherosene avio;

impegna il Governo:

ad impostare una politica di disincentivazione dell'uso di mezzi di mobilità motorizzata autonoma, quali le auto e le moto private, con l'obbiettivo di far decrescere progressivamente il parco circolante ad almeno un decimo dell'attuale in un arco temporale di un decennio; mediante un meccanismo fiscale penalizzante che tenga conto sia della quantità di emissioni, sia della tipologia, sia delle esternalità negative che tale mobilità genera (sanitarie ed ambientali, con particolare riguardo alle emissioni gassose ed a quelle connesse con l'usura dei pneumatici, del bitume stradale, dei freni e di ogni altra emissione dovuta all'attrito, nonché alle esternalità connesse con il recupero ed il parziale riciclaggio dei mezzi al fine vita). I meccanismi di disincentivazione dovranno passare per una progressiva limitazione del traffico privato nelle aree urbane, ottenuta sia mediante disincentivo alla sosta, creazione di zone pedonalizzate, riduzione della "luce stradale" a disposizione del traffico a motore in favore del traffico ciclabile, limitazione della velocità di circolazione a 30 e poi 25 km/h;

a ridurre progressivamente nell'arco di 5 anni l'incentivazione al trasporto di merci su gomma, troppo inquinante ed impattante a causa delle elevatissime esternalità negative connesse, annullando al termine del suddetto periodo tutti gli sgravi fiscali sul gasolio attualmente previsti;

ad investire sulla infrastruttura ferroviaria (segnaletica, armamento, binari di scorrimento veloce per aggirare i nodi ferroviari) al fine di elevare la velocità di percorrenza consentendo così l'aumento delle tracce orarie inseribili nelle varie tratte;

a costituire piattaforme logistiche di distribuzione delle merci nei centri urbani con veicoli elettrici;

ad incentivare il *car pooling* e *car sharing* effettuato solo con veicoli elettrici, predisponendo anche zone di ricarica con pensiline a pannelli fotovoltaici e dispositivi di stoccaggio energetico e aree per il cambio al volo del pacco batterie;

a predisporre un piano alternativo di trasporto aereo in relazione all'enorme consumo di carburante connesso alla motorizzazione attuale;

a incentivare la ricerca di sistemi di stoccaggio ad alta efficienza dell'energia elettrica, con lo scopo di raggiungere e superare, a parità di peso, la densità di energia accumulata in un kg di cherosene avio.

G/1120/6/13 (testo 2)
MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LUCIDI
La 13a Commissione permanente, in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2014,

premesso che:
l'articolo 3, comma 7, del disegno di legge in esame reca misure per assicurare al Fondo di crescita sostenibile un incremento di 100 milioni nel 2014 e 50 milioni nel 2015, punta a sostenere produzioni e comparti industriali ormai incompatibili con la tutela dell'ambiente e del tutto privi di qualunque prospettiva di sostenibilità ai cui obiettivi pur fa riferimento con il richiamo ad Europa 2000;
il concetto di sostenibilità non può più essere trattato come un compartimento stagno, decontestualizzato dalle restanti misure e stanziamenti destinati ad altri ministeri e che in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e valorizzazione delle misure, non si possa prescindere dalla necessità di includere i concetti di sostenibilità in ogni capitolo di spesa a cui possa essere applicato;
considerato che:
l'approccio ai trasporti, ai fini della sostenibilità ambientale deve muoversi su tre direzioni:
da un lato si devono disincentivare i mezzi di mobilità motorizzata autonoma, quali le auto e le moto private, con l'obbiettivo di far decrescere progressivamente il parco circolante ad almeno un decimo dell'attuale in un arco temporale di un decennio. Questo va fatto medainte un meccanismo fiscale punitivo che tenga conto sia della quantità di emissioni, sia della tipologia, sia delle esternalità negative che tale mobilità genera (sanitarie ed ambientali, con particolare riguardo alle emissioni gassose ed a quelle connesse con l'usura dei pneumatici, del bitume stradale, dei freni e di ogni altra emissione dovuta all'attrito, nonché alle esternalità connesse con il recupero ed il parziale riciclaggio dei mezzi al fine vita). I meccanismi di disincentivazione passano per una progressiva limitazione del traffico privato nelle aree urbane, ottenuta sia mediante disincentivo alla sosta, creazione di zone pedonalizzate, riduzione della "luce stradale" a disposizione del traffico a motore in favore del traffico ciclabile, limitazione della velocità di circolazione a 30 e poi 25 chilometri orari;
come seconda linea di azione si deve disincentivare, o meglio cessare l'incentivazione al trasporto di merci su gomma, troppo inquinante ed impattante a causa delle elevatissime esternalità negative connesse. Troppe linee ferroviarie sono sottoutilizzate e troppi carri merci viaggiano vuoti. Tutto questo passa attraverso un finanziamento volto al miglioramento infrastrutturale ferroviario;
trasferimento dell'incentivazione del trasporto su gomma ai seguenti interventi:
investimento sulla infrastruttura ferroviaria (segnaletica, armamento, binari di scorrimento veloce per aggirare i nodi ferroviari) ai fini di elevare la velocità di percorrenza in modo da consentire l'aumento delle tracce orarie inseribili nelle varie tratte;
costituzione di piattaforme logistiche di distribuzione delle merci nei centri urbani con veicoli elettrici;
occorre inoltre definire una linea di interventi propositivi volti ai seguenti obiettivi:
incentivazione del *car pooling* e *car sharing* solo con veicoli elettrici;
Predisposizione diffusa di zone di ricarica con pensiline a pannelli fotovoltaici e dispositivi di stoccaggio energetico;
predisposizione di aree per il cambio al volo del pacco batterie;
predisposizione di un piano alternativo di trasporto aereo in relazione all'enorme consumo di carburante connesso alla motorizzazione attuale;
incentivazione alla ricerca di sistemi di stoccaggio ad alta efficienza dell'energia elettrica, con lo scopo di raggiungere e superare, a parità di peso, la densità di energia accumulata in un kg di cherosene avio;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di impostare una politica di disincentivazione dell'uso di mezzi di mobilità motorizzata autonoma, quali le auto e le moto private, con l'obbiettivo di far decrescere

progressivamente il parco circolante ad almeno un decimo dell'attuale in un arco temporale di un decennio; mediante un meccanismo fiscale penalizzante che tenga conto sia della quantità di emissioni, sia della tipologia, sia delle esternalità negative che tale mobilità genera (sanitarie ed ambientali, con particolare riguardo alle emissioni gassose ed a quelle connesse con l'usura dei pneumatici, del bitume stradale, dei freni e di ogni altra emissione dovuta all'attrito, nonché alle esternalità connesse con il recupero ed il parziale riciclaggio dei mezzi al fine vita). I meccanismi di disincentivazione dovranno passare per una progressiva limitazione del traffico privato nelle aree urbane, ottenuta sia mediante disincentivo alla sosta, creazione di zone pedonalizzate, riduzione della "luce stradale" a disposizione del traffico a motore in favore del traffico ciclabile, limitazione della velocità di circolazione a 30 e poi 25 km/h;
a valutare l'opportunità di ridurre progressivamente nell'arco di 5 anni l'incentivazione al trasporto di merci su gomma, troppo inquinante ed impattante a causa delle elevatissime esternalità negative connesse, annullando al termine del suddetto periodo tutti gli sgravi fiscali sul gasolio attualmente previsti;
ad investire sulla infrastruttura ferroviaria (segnaletica, armamento, binari di scorrimento veloce per aggirare i nodi ferroviari) al fine di elevare la velocità di percorrenza consentendo così l'aumento delle tracce orarie inseribili nelle varie tratte;
a costituire piattaforme logistiche di distribuzione delle merci nei centri urbani con veicoli elettrici;
ad incentivare il *car pooling* e *car sharing* effettuato solo con veicoli elettrici, predisponendo anche zone di ricarica con pensiline a pannelli fotovoltaici e dispositivi di stoccaggio energetico e aree per il cambio al volo del pacco batterie;
a predisporre un piano alternativo di trasporto aereo in relazione all'enorme consumo di carburante connesso alla motorizzazione attuale;
a incentivare la ricerca di sistemi di stoccaggio ad alta efficienza dell'energia elettrica, con lo scopo di raggiungere e superare, a parità di peso, la densità di energia accumulata in un kg di cherosene avio.

G/1120/7/13
MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LUCIDI
La 13a Commissione permanente, in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2014,

premesso che:

il Fondo di crescita sostenibile, di cui all'articolo 3, comma 7, cui è riservato un incremento di 100 milioni di euro nel 2014 e cinquanta milioni di euro nel 2015, punta a sostenere produzioni e comparti industriali ormai incompatibili con la tutela dell'ambiente e del tutto privi di qualunque prospettiva di sostenibilità ai cui obiettivi pur fa riferimento con il richiamo ad Europa 2000;
il concetto di sostenibilità non può più essere trattato in un compartimento stagno, decontestualizzato dalle restanti misure e stanziamenti destinati ad altri ministeri e che in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e valorizzazione delle misure, non si può più prescindere dalla necessità di includere i concetti di sostenibilità in ogni capitolo di spesa a cui possa essere applicato;
in assenza di un indirizzo di uno sviluppo complessivo del Paese, finalizzato ad una maggiore sostenibilità ambientale, con una visione proiettata su una scala temporale più consona alla rimodulazione della crescita, non si potrà mai determinare la necessaria riduzione dell'impronta ecologica complessiva;
la realizzazione di questo principio comporta un ripensamento del concetto stesso di crescita, che non può più identificarsi solo con l'aumento della produzione dei beni materiali e dei consumi;
per decenni, in ossequio all'idolo della crescita, l'ambiente è stato saccheggiato, impoverito, inquinato;
per valutare la ricchezza generata nella società abbiamo utilizzato e continuiamo ad utilizzare il PIL (Prodotto Interno Lordo), che dà conto del valore aggiunto ma non di quello negativo, ossia di quello sottratto in termini di risorse naturali;

continuare con gli stessi trend senza tener conto delle «esigenze» ambientali, vuol dire continuare ad accentuare i problemi di input e di output: distruzione di risorse, inquinamento e rifiuti;
troppo spesso ciò provoca diseconomie e costi assai maggiori di quelli che si sarebbero sostenuti prevenendo in anticipo piuttosto che intervenendo a disastro avvenuto;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di approntare un Piano Nazionale per lo sviluppo sostenibile, complessivo ed unitario, capace di riconvertire l'attuale modello di sviluppo e di superare i limiti di una politica di intervento, in campo ambientale, tesa più a «recuperare» le situazioni di degrado che a prevenirle;
a valutare l'opportunità di avviare un Piano che preveda azioni coordinate tra i diversi settori produttivi quali l'industria, l'agricoltura ed il turismo, nelle infrastrutture di base (energia e trasporti) e nel settore dei rifiuti, problema terminale nei processi di produzione e consumo.

G/1120/8/13
IURLARO, ZIZZA, TOMASELLI, CALEO, VACCARI, MANASSERO
La 13a Commissione permanente, in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2014,

premesso che:

considerato che il ritardato sviluppo dei progetti relativi al sito di interesse nazionale di Brindisi è dovuto alla perdurante mancanza dei fondi necessari a consentire il completamento delle operazioni di bonifica, messa in sicurezza e recupero del territorio;

considerato la progettazione degli interventi di bonifica, messa in sicurezza e recupero dei territori interessati risale al 2007, anno in cui fu sottoscritto l'Accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente, il Commissario di Governo per l'emergenza ambientale, la regione Puglia, la Provincia, il Comune e l'Autorità portuale;

considerato che l'aspetto del reperimento delle risorse rimane essenziale perché pur essendo già stati individuati i fondi destinati al SIN di Brindisi, questi sono stati stornati, nel corso degli anni, verso altre finalità;

ravvisata l'esigenza di porre in essere soluzioni operative che nell'immediato siano funzionali alla realizzazione di interventi per la messa in sicurezza dei territori interessati e per realizzare, con urgenza,la successiva fase di bonifica,

impegna il Governo

a convocare un tavolo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per affrontare in modo risolutivo le questioni ancora insolute concernenti il processo di bonifica e messa in sicurezza del sito di interesse nazionale di Brindisi.

G/1120/8/13 (testo 2)
IURLARO, ZIZZA, TOMASELLI, CALEO, VACCARI, MANASSERO
La 13a Commissione permanente, in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2014,

premesso che:

considerato che il ritardato sviluppo dei progetti relativi al sito di interesse nazionale di Brindisi è

dovuto alla perdurante mancanza dei fondi necessari a consentire il completamento delle operazioni di bonifica, messa in sicurezza e recupero del territorio;

considerato la progettazione degli interventi di bonifica, messa in sicurezza e recupero dei territori interessati risale al 2007, anno in cui fu sottoscritto l'Accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente, il Commissario di Governo per l'emergenza ambientale, la regione Puglia, la Provincia, il Comune e l'Autorità portuale;

considerato che l'aspetto del reperimento delle risorse rimane essenziale perché pur essendo già stati individuati i fondi destinati al SIN di Brindisi, questi sono stati stornati, nel corso degli anni, verso altre finalità;

ravvisata l'esigenza di porre in essere soluzioni operative che nell'immediato siano funzionali alla realizzazione di interventi per la messa in sicurezza dei territori interessati e per realizzare, con urgenza,la successiva fase di bonifica,

impegna il Governo

a vigilare sui lavori di cui all'accordo quadro del 16 luglio 2013 ed a convocare un tavolo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per affrontare in modo risolutivo le questioni ancora insolute concernenti il processo di bonifica e messa in sicurezza del sito di interesse nazionale di Brindisi.

1.4.2.14. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.14.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 25 (pom.) del 23/10/2013

collegamento al documento su www.senato.it

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2013
25ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CHITI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sabrina De Camillis.

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1121) ***Bilancio di previsione dello Stato per l?anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016***

- **(Tab.2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 *(limitatamente alle parti di competenza).*

(1120) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)***

(Rapporto alla 5a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Introduce il senatore LAI (*PD*), relatore, il quale rileva che la Commissione è chiamata ad

esaminare, per le parti di competenza, quanto al disegno di legge di bilancio, la Tabella n. 2 relativa allo stato di previsione del Ministero dell?economia e delle finanze, per il triennio 2014-2016, nonché il disegno di legge di stabilità per il 2014.

Preliminarmente, tuttavia, tiene a sottolineare come quello corrente rappresenti il primo anno in cui si stabilisce una interazione formale tra lo Stato italiano e la Commissione europea nella definizione della manovra di bilancio.

Evidenzia quindi, in primo luogo, che i documenti di bilancio si collocano nell?ambito dell?esercizio del "Semestre europeo" per il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, che si è concluso con la raccomandazione del Consiglio ECOFIN, del 9 luglio 2013, sul programma nazionale di riforma 2013 dell?Italia e sul programma di stabilità dell?Italia 2012-2017, già avallata dal Consiglio europeo del 27-28 giugno.

In particolare, nella raccomandazione si conferma l?obiettivo, delineato nel Programma di stabilità dell?aprile 2013, di mantenere il deficit al di sotto della soglia del 3 per cento del PIL durante tutto il periodo del programma. Al riguardo, ricorda che la procedura di deficit eccessivo, avviata nel 2009, è stata chiusa con la decisione del Consiglio UE, del 21 giugno 2013.

Per quanto riguarda l?obiettivo di medio termine (OMT) del pareggio strutturale di bilancio (corretto per il ciclo economico e al netto delle misure *una tantum*), la raccomandazione del 9 luglio ne fissa il raggiungimento stabile a partire dal 2014, unitamente alla necessità di avviare il rapporto debito/PIL su un percorso di progressiva riduzione.

A tale riguardo, secondo la raccomandazione, l?aggiustamento strutturale previsto per il 2013 risulterebbe essere adeguato, mentre per il 2014, stando alle previsioni di primavera 2013 dei servizi della Commissione europea (e quindi precedenti alla predisposizione della manovra di bilancio in esame), esso mostrerebbe una deviazione dal percorso di aggiustamento teso al conseguimento dell?OMT. Peraltro, le proiezioni del disavanzo e del debito, inserite nel programma di stabilità, sono subordinate all?attuazione piena delle misure di bilancio e all?adozione delle riforme strutturali, che sono essenziali per rinsaldare la fiducia dei mercati e per promuovere la crescita e l?occupazione.

L?Italia è quindi esortata a continuare nello sforzo diretto ad ottenere un miglioramento duraturo dell?efficienza e della qualità della spesa pubblica, in attuazione delle misure adottate nel 2012 e perseverando in tal senso mediante revisioni periodiche approfondite della spesa (*spending review*) a tutti i livelli amministrativi.

Inoltre, per stimolare la crescita economica, si raccomanda di agire, tra l?altro, sui fronti dell?efficienza e della semplificazione della pubblica amministrazione, della giustizia civile, della corruzione, della gestione dei fondi europei, del sistema creditizio, della produttività del lavoro, del carico fiscale sul lavoro, dell?evasione fiscale, del settore dei servizi e delle infrastrutture.

Passando a disaminare il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2014-2016, il relatore fa presente che esso prevede (a legislazione vigente, e al netto delle regolazioni contabili e dei rimborsi IVA), per il 2014, 2015 e 2016, entrate finali rispettivamente per 512, 516 e 526 miliardi di euro.

Le spese finali sono, invece, previste, per gli stessi anni, a 549, 539 e 528 miliardi di euro, con un conseguente saldo netto da finanziare (*deficit*) che nel 2014 è previsto in 36,6 miliardi di euro, per passare a 23,2 miliardi nel 2015 e a 1,5 nel 2016.

Le parti di competenza della Commissione, relative al disegno di legge di bilancio, riguardano la Tabella n. 2, concernente lo stato di previsione del Ministero dell?economia e delle finanze. In particolare, si tratta del Programma n. 1.3 (unità di voto 21.3), in cui è riportata la dotazione finanziaria spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui attinge anche il Dipartimento per le politiche europee, nonché del Programma n. 4.10 (unità di voto 3.1) sulla "Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE", rientrante nella Missione n. 4, relativa a "L?Italia in Europa e nel mondo".

Per quanto riguarda, in particolare, il Programma n. 4.10 "Partecipazione italiana alle politiche di

bilancio in ambito UE", esso è suddiviso in due macroaggregati.

Il primo macroaggregato, denominato "interventi", riguarda la parte spettante all?Italia dei contributi al bilancio dell?Unione europea a titolo di "risorse proprie". Si tratta soprattutto dei contributi composti dalla quota del RNL (reddito nazionale lordo) in rapporto al reddito comunitario e da un?aliquota sull?imponibile nazionale dell?IVA, nonché dei dazi doganali riscossi negli scambi con Paesi terzi, dei prelievi sulle importazioni di prodotti agricoli da Paesi terzi, e dei contributi provenienti dall?imposizione di diritti alla produzione dello zucchero. Come per il precedente bilancio pluriennale, si prevede un graduale aumento nel triennio degli stanziamenti, pari a 18, 18,9 e 19,4 miliardi di euro rispettivamente per il 2014, 2015 e 2016.

Il secondo macroaggregato, definito "investimenti", contiene le risorse destinate al fondo di rotazione per le politiche comunitarie, di cui all?articolo 5 della legge n. 183 del 1987 ("legge Fabbri"), che viene utilizzato per i programmi cofinanziati dall?Unione europea, tra cui soprattutto quelli relativi ai Fondi strutturali. Il livello degli stanziamenti, per il 2014 e 2015, è previsto sostanzialmente equivalente a quello per il 2013, ovvero pari a 5,6 miliardi di euro annui. Per il 2016 la legge di stabilità, alla tabella E, ne prevede il rifinanziamento per un importo di 4,5 miliardi di euro.

Sempre nella Tabella n. 2, all?interno della Missione n. 1 "Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri", figura la dotazione finanziaria spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Programma n. 1.3, macroaggregato "oneri comuni di parte corrente"), a cui attinge anche il Dipartimento per le politiche europee. La dotazione per la Presidenza del Consiglio dei ministri è prevista per il prossimo anno in lieve aumento, a 443 milioni di euro annui, per poi ridursi a 412 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016. Tale stanziamento sarà poi articolato dalla stessa Presidenza del Consiglio, nel proprio Bilancio di previsione per il 2014, che normalmente viene emanato nel mese di dicembre.

Circa la legge di stabilità per il 2014, prosegue il relatore, essa si inserisce nel quadro degli obiettivi programmatici indicati nei documenti di programmazione di bilancio e finanza pubblica, consentendo il raggiungimento dell?obiettivo di medio termine del pareggio strutturale di bilancio e della progressiva riduzione del debito pubblico, come previsto dagli impegni assunti in Europa.

Inoltre, il provvedimento persegue l?obiettivo di favorire la crescita e promuovere l?occupazione con misure di riduzione del carico fiscale sulle famiglie e sulle imprese, reperendo risorse con tagli alla spesa di parte corrente e salvaguardando le risorse finanziarie dirette agli investimenti.

In particolare, il disegno di legge di stabilità prevede interventi per 27,3 miliardi di euro nel triennio 2014-2016, di cui 11,6 nel solo 2014, così suddivisi: 14,6 miliardi nel triennio per sgravi fiscali (rispettivamente 9 per le famiglie e 5,6 per le imprese); i 3,7 miliardi del 2014 sono destinati per 2,5 miliardi alle famiglie (1,5 riguardano l?Irpef) e per 1,2 miliardi alle imprese; 11,2 miliardi nel triennio per azioni sociali, progetti di investimento, impegni internazionali, di cui 6,2 in conto capitale; per il 2014 si prevedono 6,4 miliardi; 1,5 miliardi per investimenti a livello locale e la restituzione di debiti commerciali di parte capitale.

Sul fronte delle entrate, 3,5 miliardi sono previsti da tagli alla spesa, 1,9 miliardi da interventi fiscali che, secondo il Governo, sono privi di effetti depressivi sull?economia, 3,2 miliardi da dismissioni, rivalutazioni, cespiti e partecipazioni, trattamento perdite.

La differenza tra il costo degli interventi e le risorse reperite a copertura degli stessi consente di rientrare nel *deficit* programmato (pari al 2,5 per cento del PIL).

Sono previsti poi ulteriori introiti, che tuttavia non possono ancora essere quantificati e quindi contabilizzati, derivanti da provvedimenti per il rientro dall?estero di capitali e dalla rivalutazione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d?Italia, che saranno destinati alla riduzione della pressione fiscale.

Nel merito degli interventi, la manovra va ad interessare cinque macro aree.

La prima concerne interventi per persone, famiglie e società (che prevedono, tra l?altro, una riduzione dell?Irpef per i lavoratori), disposizioni in favore degli esodati, il rifinanziamento della Cassa

Integrazione Guadagni e nuove misure contro la povertà.

La seconda riguarda gli interventi alle imprese e include la riduzione del costo del lavoro per le imprese, la detrazione dell?Irap per i nuovi assunti, il potenziamento dell?ACE (Aiuto alla Crescita Economica), la rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, l?incremento del Fondo di garanzia per le PMI, l?incremento del Fondo di sviluppo e coesione, l'esclusione dell?aumento IVA per le imprese sociali, il rifinanziamento del Fondo per i contratti di sviluppo e del Fondo per la crescita sostenibile.

Sono previste, inoltre, misure di investimento dirette all?allentamento dei vincoli del Patto di Stabilità per i Comuni, al completamento del sistema MOSE di Venezia, alla rete autostradale e a quella ferroviaria, alla ricostruzione dell?Aquila, al trasporto pubblico locale, agli "ecobonus" e alle ristrutturazioni edilizie.

Come è noto, il disegno di legge di stabilità provvede al riordino del sistema di tassazione locale, con l?istituzione della nuova "*service tax*" sugli immobili e l?abolizione dell?IMU e della TARES.

La nuova Service Tax, il cui gettito andrà interamente ai Comuni, serve a coprire i costi del servizio di raccolta rifiuti, a carico di chi occupa l?immobile, e i costi dei servizi indivisibili (rivolti, cioè, al bene dell?intera comunità e non riconducibili a singoli individui), tra cui sicurezza del territorio, pulizia delle strade, manutenzione e illuminazione delle aree, a carico dei proprietari degli immobili e per una piccola quota (tra il 10 e il 30 per cento) anche di chi la occupa.

Inoltre, l?articolo 14 del disegno di legge di stabilità prevede, per l?anno 2014, un allentamento del Patto di stabilità interno per Province e Comuni, per i pagamenti in conto capitale (investimenti) per un importo complessivo di un miliardo di euro. Analogamente, sono esclusi dai vincoli del Patto di stabilità, per tutti gli enti territoriali, sempre per il solo anno 2014, i pagamenti dei debiti pregressi in conto capitale, per un importo complessivo di 500 milioni di euro.

Infine, il disegno di legge di stabilità stanzia significative risorse per il cofinanziamento dei Fondi strutturali europei del nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, nonché per il finanziamento di investimenti soprattutto per il Mezzogiorno. In particolare, sono previsti 24 miliardi di euro di quota di cofinanziamento nazionale (che si aggiungono ai quasi 30 miliardi di fondi strutturali UE), e ulteriori 55 miliardi per il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (ex Fondo Fas), di cui l?80 per cento in favore del Mezzogiorno. In totale si arriva, quindi, a circa 110 miliardi di euro nei prossimi sette anni per le politiche di coesione territoriale.

Per ultimo, il Relatore dà conto dello stanziamento, pari a 56 milioni per l'anno 2014, e 2 milioni di euro per l'anno 2015, previsto nel disegno di legge di bilancio, per il tempestivo adempimento degli indifferibili impegni connessi con l'organizzazione e lo svolgimento del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, nel 2014.

Dopo un breve intervento del presidente CHITI (*PD*), secondo il quale il Patto di stabilità europeo potrebbe essere derogato, a determinate condizioni e per circoscritti interventi (ad esempio, terremoti o disastri ambientali), si apre la discussione generale.

Il senatore COCIANCICH (*PD*) sollecita l'impegno del Governo affinché vengano efficacemente utilizzati i circa 55 miliardi di euro a disposizione per la programmazione 2014-2020 dei fondi europei e, al contempo, sia realizzato il completo recupero dei fondi relativi alla precedente programmazione.

La senatrice GINETTI (*PD*) invita ad esaminare i provvedimenti in titolo tenendo conto del loro impianto generale, segnalando l'opportunità di considerare il ruolo delle autonomie locali come elemento moltiplicatore della crescita del Paese, ove fossero esentate, in qualche modo, dai vincoli concernenti il cofinanziamento dei progetti europei.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) - dopo aver espresso preoccupazione per la mancata utilizzazione delle risorse provenienti dai fondi UE, soprattutto in un Paese come l'Italia in cui il livello di cofinanziamento raggiunge e, a volte, supera il 50 per cento dell'ammontare totale di spesa - stigmatizza la circostanza per cui, nel disegno di legge di stabilità, non sia possibile rintracciare alcuna garanzia circa l'effettiva "spendibilità" dei finanziamenti europei. Lamenta, inoltre, la circostanza, peraltro segnalata dallo stesso Governo, per cui esisterebbero 40 miliardi di euro allocati nei fondi ex FAS (Fondo Aree Sottoutilizzate), che però risultano bloccati ed imbrigliati in una serie di delibere CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) di fatto non attuate. Infine, rileva criticamente che la manovra economica in corso di esame ripropone, di fatto, le medesime dinamiche del passato in materia di cofinanziamento, con l'aggravante che, nell'attuale situazione, si registra, purtroppo, un sistema di pubblica amministrazione "parallela", rappresentato dalla moltiplicazione di centri di spesa e di coordinamento, quali agenzie e commissari di varia natura.

La senatrice FISSORE (*PD*) mette al corrente la Commissione di quanto appreso, nel corso di una recente visita di informazione a Bruxelles, relativamente alla circostanza per cui sarebbe possibile, a partire dall'anno 2014, escludere dal Patto di stabilità, entro il limite del 3 per cento, l'ammontare di risorse destinato al cofinanziamento.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*), avuto riguardo all'utilizzo dei fondi strutturali, richiama l'attenzione sul duplice e diversificato fenomeno della disponibilità di tali stanziamenti, in capo ai vari enti gestori, e, invece, della concreta capacità di spesa delle medesime risorse. A suo avviso, occorrerebbe segnalare l'opportunità di svincolare le spese di investimento dal computo relativo al rispetto dei parametri comunitari.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL*) è dell'avviso che il compito precipuo dei parlamentari chiamati a valutare la manovra di bilancio annuale per il 2014 debba risiedere, essenzialmente, nel dare una risposta agli amministratori locali del Paese, i quali invocano attenzione ed una impellente richiesta di risorse finanziarie da destinare alla crescita economica dei loro territori.

La credibilità della classe politica, infatti, si manifesta attraverso tale capacità, che, a suo modo di vedere, è misura rilevante inficiata dall'operato del Governo; ad esempio, il Ministro per la coesione territoriale, Trigilia, sta chiaramente disattendendo il suo mandato esplicando un'azione del tutto carente nel coordinamento centrale degli stanziamenti europei.

Il senatore MOLINARI (*M5S*) giudica alquanto difficile da realizzare, se non del tutto impossibile, l'obiettivo, preconizzato dal Governo, del raggiungimento, entro i termini prefissati, della parità strutturale di bilancio.

Deplora, inoltre, un aumento complessivo della pressione fiscale a carico dei cittadini, nonostante le conclamate dichiarazioni governative che annunciano, nel disegno di legge di stabilità in esame, il primo caso di riduzione della tassazione dall'inizio della crisi economica.

Secondo il senatore MARTINI (*PD*), occorre dare un giudizio equilibrato dei provvedimenti in argomento, senza confondere i due distinti piani entro i quali l'amministrazione centrale e periferica impiega le risorse provenienti da Bruxelles: un conto, infatti, è valutare la congruità della legge di stabilità per quanto attiene ai fondi europei, altro conto è appurare e verificare che - come è noto da molto tempo - le istituzioni competenti non sono capaci di usare efficacemente quei fondi.

Conclude esprimendo il suo giudizio a difesa della manovra proposta dall'Esecutivo, rispetto alla quale, semmai, vi sarebbe da chiedersi se contiene, realmente, tutte le misure in grado di favorire la crescita economica del Paese.

Il PRESIDENTE , quindi, rinvia alla prossima seduta il seguito della discussione generale e dell'esame

del rapporto da approvare ed inoltrare alla Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA SUCCESSIVA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata alle ore 20, si terrà alle ore 18,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14.

1.4.2.14.2. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 26 (pom.) del 23/10/2013

collegamento al documento su www.senato.it

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2013
26ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CHITI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sabrina De Camillis.

La seduta inizia alle ore 18,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1121) ***Bilancio di previsione dello Stato per l?anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016***

- **(Tab.2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 *(limitatamente alle parti di competenza).*

(1120) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)***

(Rapporto alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Rapporto favorevole con rilievi)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella precedente seduta.

Il PRESIDENTE, in mancanza di altre richieste d'intervento, dichiara conclusa la discussione generale.

Il sottosegretario DE CAMILLIS replica agli intervenuti, osservando che il Governo si sta adoperando, in tutte le sedi negoziali utili, affinché sia riconosciuta all'Italia la flessibilità, prevista dal Regolamento n. 743/2013 (cosiddetto *Two Pack*), di escludere dal braccio preventivo del Patto di stabilità e crescita la spesa per il cofinanziamento nazionale ai fondi strutturali. Ovviamente ciò trova ragione nel fatto che il Paese è recentemente rientrato dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo.

Circa la quantificazione delle risorse di cofinanziamento nazionale ai fondi strutturali, essa, nel periodo 2007-2013, è pari a 20,1 miliardi di euro al netto della riprogrammazione della PAC (Politica Agricola Comune).

Inoltre, il 15 ottobre 2013, è stato riscontrato un livello di spesa certificata pari a 20,4 miliardi di euro su un totale di risorse complessive, al netto delle riprogrammazioni, di 47,8 miliardi di euro, con un incremento pari all'11 per cento rispetto al livello del 31 dicembre 2012.

Quanto alla questione sollevata relativamente alle delibere CIPE, il rappresentante del GOVERNO riconosce che tra l'approvazione e l'attuazione di queste delibere intercorrono tempi sempre piuttosto dilatati.

Per il Fondo di Sviluppo e Coesione (ex FAS), mentre le Regioni del centro-nord hanno raggiunto un avanzamento del 16,5 per cento, quelle del mezzogiorno sono ferme allo 0,6 per cento.

Conclude facendo notare che, in merito alle potenzialità degli Enti locali quale fattore di sviluppo economico che le nuove modalità di tassazione, previste nel disegno di legge di stabilità, vanno proprio nella direzione di dare più responsabilità agli amministratori locali.

Successivamente, il senatore LAI (*PD*), relatore, dà conto di uno schema di Rapporto favorevole con rilievi.

In sede di dichiarazione di voto, interviene il senatore ORELLANA (*M5S*), il quale lamenta la compressione dei tempi dedicati dalla Commissione all'esame dei provvedimenti in titolo, soprattutto se si considera che la sessione di bilancio è stata ufficialmente avviata alle ore 12 di oggi.

Al riguardo, il PRESIDENTE fa notare che la Commissione Politiche dell'Unione europea esamina i testi della manovra economica solo limitatamente ai profili europei; inoltre, egli, in entrambe le sedute convocate per l'esame, ha ripetutamente chiesto - con esito negativo - se vi fossero ulteriori richieste di intervento. Infine, anche in passato, la stessa Commissione non ha mai dedicato più di due sedute per l'esame dei provvedimenti finanziari. Per ultimo, ricorda che, nelle giornate del 28 e 29 ottobre, tre componenti della Commissione saranno impegnati a Vilnius, per partecipare alla riunione plenaria della COSAC, essendo, così, impediti a partecipare a eventuali sedute della Commissione.

Senza ulteriore discussione, il PRESIDENTE, dopo aver appurato la presenza del numero legale per deliberare, pone in votazione lo schema di rapporto favorevole con rilievi proposto dal relatore, che risulta approvato dalla Commissione con il voto contrario, constatato dallo stesso Presidente, dei senatori del Gruppo M5S.

La seduta termina alle ore 19,10.

RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER L'ANNO FINANZIARIO 2014 E PER IL TRIENNIO 2014-2016 (1121 - TABELLA 2, *limitatamente alle parti di competenza*) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1120

La Commissione, esaminati lo stato di previsione del Ministero dell?economia e delle finanze per l?anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, limitatamente a quanto di competenza, e le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità 2014,
considerato che i predetti documenti di bilancio si collocano nell?ambito dell?esercizio del "Semestre europeo" per il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, che si è concluso con la raccomandazione del Consiglio ECOFIN, del 9 luglio 2013, sul programma nazionale di riforma 2013 dell?Italia e sul programma di stabilità dell?Italia 2012-2017, già avallata dal Consiglio europeo del 27-28 giugno 2013;
ricordato che l?esercizio finanziario per il 2014 si inserisce anche nell?ambito della prima applicazione del cosiddetto "Two-Pack", che prevede la valutazione dei documenti di bilancio sulla base degli impegni assunti nell?ambito del Semestre europeo e l?emissione di un parere non vincolante da parte delle Istituzioni europee;
considerato che, nella citata raccomandazione del 9 luglio 2013 si conferma l?obiettivo, delineato nel Programma di stabilità dell?aprile 2013, di mantenere il deficit al di sotto della soglia del 3 per cento del PIL durante tutto il periodo del programma e si fissa il raggiungimento stabile, a partire dal 2014, dell?obiettivo di medio termine (OMT), ovvero del pareggio strutturale di bilancio (corretto per il ciclo economico e al netto delle misure *una tantum*), unitamente alla necessità di avviare il rapporto debito/PIL su un percorso di progressiva riduzione;
considerato, a tale riguardo, che secondo la raccomandazione l?aggiustamento strutturale previsto per il 2013 risulterebbe essere adeguato, mentre per il 2014, stando alle previsioni di primavera 2013 dei servizi della Commissione europea, esso mostrerebbe una deviazione dal percorso di aggiustamento teso al conseguimento dell?OMT, e che le proiezioni del disavanzo e del debito inserite nel programma di stabilità sono subordinate all?attuazione piena delle misure di bilancio e all?adozione delle riforme strutturali, che sono essenziali per rinsaldare la fiducia dei mercati e per promuovere la crescita e l?occupazione;
considerato, inoltre, che per stimolare la crescita economica l?UE raccomanda di agire, tra l?altro, sul fronte dell?efficienza e semplificazione della pubblica amministrazione, della giustizia civile, della corruzione, della gestione dei fondi europei, del sistema creditizio, della produttività del lavoro, del carico fiscale sul lavoro, dell?evasione fiscale, del settore dei servizi e delle infrastrutture;
rilevato, in particolare, che il saldo netto da finanziare per il 2014 risulta pari a 36,6 miliardi di euro, mentre per il 2015 è previsto a 23,2 miliardi di euro, per ridursi a 1,5 miliardi nel 2016;
valutata l?entità degli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio, tabella n. 2, relativamente al Programma n. 1.3 (unità di voto 21.3), in cui è riportata la dotazione finanziaria spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui attinge anche il Dipartimento per le politiche europee, nonché al Programma n. 4.10 (unità di voto 3.1) sulla "Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE", rientrante nella Missione n. 4, relativa a "L?Italia in Europa e nel mondo";
considerato che la legge di stabilità per il 2014 si inserisce nel quadro degli obiettivi programmatici indicati nei documenti di programmazione di bilancio e finanza pubblica, in vista del raggiungimento dell?obiettivo di medio termine del pareggio strutturale di bilancio e della progressiva riduzione del debito pubblico, previsto dagli impegni assunti con l?Unione europea;
considerato, inoltre, che il provvedimento persegue l?obiettivo di favorire la crescita e promuovere

l?occupazione con misure di riduzione del carico fiscale sulle famiglie e sulle imprese, reperendo risorse con tagli alla spesa in conto corrente e salvaguardando le risorse finanziarie dirette agli investimenti;

valutata la congruità della manovra e auspicato, tuttavia, che essa venga successivamente rafforzata con misure quantitativamente più incisive di riduzione del carico fiscale su imprese e famiglie, a sostegno della competitività delle imprese e della produttività del lavoro e quindi della crescita e dell?occupazione;

valutato positivamente l?articolo 9, comma 11, del disegno di legge di stabilità che, per assicurare l?adempimento degli impegni connessi con il semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell?Unione europea della seconda metà del 2014 e la relativa Delegazione per la Presidenza, autorizza la spesa di 56 milioni di euro per l?anno 2014 e di 2 milioni di euro per l?anno 2015, e istituisce un Fondo di 10 milioni di euro per il 2014 per le iniziative connesse con il semestre di Presidenza di competenza di Amministrazioni centrali diverse dal Ministero degli affari esteri;

valutata, altresì, positivamente, ai sensi dell?articolo 14 del disegno di legge di stabilità, l?esclusione dai vincoli del Patto di stabilità interno per gli enti locali, per il 2014, dei pagamenti in conto capitale per un importo complessivo di un miliardo di euro e dei pagamenti dei debiti pregressi in conto capitale per ulteriori 500 milioni di euro;

valutata positivamente la disponibilità di 55 miliardi per il Fondo per lo sviluppo e la coesione (ex fondo FAS), destinato per l?80 per cento in favore del Mezzogiorno, e considerato che tali risorse sono da ritenersi aggiuntive a quelle ordinarie in quanto necessarie a colmare divari nello sviluppo e nelle infrastrutture materiali e immateriali, di cui però è necessario garantire la certezza della spesa nei tempi programmati per evitare la perdita dei finanziamenti, come avvenuto in questi anni,

formula, per quanto di competenza, un rapporto favorevole, con i seguenti rilievi:

si auspica che il Governo adotti ogni iniziativa utile, presso le Istituzioni dell?Unione europea, e nel rispetto dei parametri del Patto di stabilità e crescita, perché le spese delle Amministrazioni pubbliche finalizzate ad investimenti produttivi, capaci di "*generare benefici finanziari diretti a lungo termine, compreso il rafforzamento del potenziale di crescita sostenibile, e che pertanto abbiano un impatto quantificabile sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche*", ai sensi dell?articolo 5 del regolamento (CE) n. 1466/97 sul rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio, possano essere scomputate dal calcolo del deficit strutturale relativo al raggiungimento dell?obiettivo di medio termine (OMT) concordato con l?Unione europea, ovvero ? in subordine ? che possano rientrare nelle "deviazioni temporanee" dal percorso di raggiungimento di tale obiettivo" *qualora si produca un evento inconsueto al di fuori del controllo dello Stato membro interessato che abbia rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale di detto Stato o in caso di grave recessione economica della zona euro o dell?intera dell?Unione*", previste dallo stesso articolo 5 del regolamento (CE) n. 1466/97 e in forza anche della dichiarazione del presidente Barroso, del 3 luglio 2013, davanti al Parlamento europeo e della lettera del commissario Rehn indirizzata, nella stessa data, ai ministri delle finanze dei Paesi membri;

sul piano interno, si auspica che, ai 24 miliardi di euro previsti come quota di cofinanziamento nazionale, da affiancare ai circa 30 miliardi di fondi strutturali europei, corrisponda: 1) una gestione finanziaria che tenga conto della necessità di rendere flessibile, nell?ambito del ciclo di programmazione, l?utilizzo delle risorse disponibili, vincolando nei primi anni solo le risorse effettivamente spendibili; 2) una gestione efficace dei fondi, sul piano qualitativo, avvalendosi del contributo della neo-istituita Agenzia per la coesione territoriale, attraverso un decisivo snellimento burocratico, un?assistenza tecnica e progettuale agli enti territoriali gestori dei programmi operativi e con la concentrazione delle risorse in alcuni progetti di più ampio respiro strategico, preceduti da un?adeguata valutazione d?impatto;

si auspica, infine, l?introduzione di una norma che renda più rapido ed efficiente l?utilizzo dei fondi a livello locale e regionale, prevedendo l?esclusione dal patto di stabilità interno del cofinanziamento ai progetti europei degli enti locali, o meccanismi di neutralizzazione degli effetti finanziari sui bilanci

degli enti locali, dovuti alla mancata sincronia annuale tra entrate e uscite, nonché prevedendo la revisione dei vincoli finanziari (fidejussioni) imposti ai soggetti privati nella partecipazione agli stessi progetti, anche attraverso l?eventuale coinvolgimento della Cassa depositi e prestiti.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1120
XVII Legislatura

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)
Titolo breve: *legge di stabilità 2014*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta	Attività (esito)
N. 130 (ant.) 23 ottobre 2013	**Dibattito connesso** Stralcio art.6, comma 25 a formare il S.1120-BIS; art.10, comma 4 a formare il S.1120-TER; art.10, commi 9 e 10 a formare il S.1120-QUATER; art.10, commi da 38 a 40 a formare il S.1120-QUINQUIES; art.11, comma 7 a formare il S.1120-SEXIES. Stralcio disposto dal Presidente ai sensi dell'art. 126 reg. Senato.
N. 133 (ant.) 29 ottobre 2013	**Dibattito connesso** Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 16 novembre 2013 alle ore 13:00
N. 138 (ant.) 18 novembre 2013	**Dibattito connesso** *Sui lavori del Senato*
N. 139 (ant.) 22 novembre 2013	**Dibattito connesso** *Sui lavori del Senato. Ove concluso l'esame del ddl in Commissione:* Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 25 novembre 2013 alle ore 12:00
N. 140 (pom.) 25 novembre 2013	**Dibattito connesso** *Sui lavori del Senato. Non essendosi concluso l'esame del ddl in Commissione:* Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 26 novembre 2013 alle ore 10:00
N. 141 (ant.) 26 novembre 2013	**Dibattito connesso** *Sui lavori del Senato "Organizzazione della preannunciata discussione della questione di fiducia sul ddl S1120" e "Calendario dei lavori"* Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 26 novembre 2013 alle ore 10:30

Discussione generale
Discusso congiuntamente: S.1121, S.1120
Iscritto all'OdG prima della conclusione dell'esame in Commissione.
(Replica del Governo)
Conclusa la discussione generale.

Trattazione articoli
Discusso singolarmente
Posta questione di fiducia su emend. 1.900 Gov. interamente sostitutivo del ddl

Trattazione articoli
Discussa questione di fiducia su emend. 1.900 Gov. interamente sostitutivo del ddl

Trattazione articoli
(Approvata proposta di coordinamento C1 all'emendamento del Governo n. 1.900, testo corretto).
Votata questione di fiducia su emend. 1.900 Gov. interamente sostitutivo del ddl: **accordata** : favorevoli 171, contrari 135, astenuti 0, votanti 306, presenti 307

Voto finale
Esito: **approvato** (modificato rispetto al testo del proponente)
in data 27 novembre 2013 (ovvero a fine seduta n. 141, iniziata il 26 novembre).
Votazione per appello nominale: favorevoli 171, contrari 135, astenuti 0, votanti 306, presenti 307.
Effettuato coordinamento.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 130 (ant.) del 23/10/2013

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

130a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2013
(Antimeridiana)

_____

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi della vice presidente FEDELI

_____

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 133 del 29 ottobre 2013
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

_____

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Popolare: Misto-GAP; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,31)*.

Si dia lettura del processo verbale.

BARANI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 17 ottobre*.

Sul processo verbale

MARTELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTELLI *(M5S)*. Chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata). *(Applausi dai Gruppi PD e PdL)*.

Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,36)*.

Seguito della discussione e approvazione, in seconda deliberazione, del disegno di legge costituzionale:

(813-B) ***Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali*** *(Approvato in prima deliberazione dal Senato e dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)* **(ore 9,36)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge costituzionale n. 813-B, già approvato in prima deliberazione dal Senato e dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta del 16 ottobre si è conclusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Signor Presidente, colleghi, la lunga discussione generale che ha avuto luogo la settimana scorsa, la molteplicità degli argomenti adoperati dai colleghi, le forti, talvolta radicali, critiche che sono state rivolte al testo e più complessivamente al percorso delle riforme e i dissensi manifestati in quest'Aula conducono alla necessità di una replica che tenga conto dell'importanza di questi rilievi critici e dia anche conto di una lettura del testo che richiede, a mio avviso, un tornare con molta forza sui fatti, essendo la forza dei fatti la guida cui dobbiamo guardare.

La discussione generale che si è svolta merita ? come dicevo ? una replica puntuale. Vorrei partire dalla prima e più radicale delle critiche che certamente sono state rivolte alla legge costituzionale, ma più complessivamente al percorso delle riforme già più volte discusso in quest'Aula. La critica è squisitamente politica ed è quella che investe la stessa legittimazione del Parlamento, Camera e Senato. *(Brusìo)*.

PRESIDENTE. Colleghi, o liberate l'emiciclo o sospendo la seduta. Vale per tutti.

FINOCCHIARO, *relatrice*. Grazie, Presidente. Dicevo: la prima e più radicale delle critiche è quella che investe la stessa legittimazione del Parlamento nell'affrontare un percorso di riforma costituzionale che viene avvertito come improprio rispetto a un Parlamento eletto con una legge che si pretende essere incostituzionale.

Ovviamente non di questo devo parlare. Anch'io ritengo che la legge elettorale sulla base della quale le Camere sono state elette ed insediate presenti criticità molto forti, che certamente sono degne di una censura di costituzionalità, ma credo che l'argomento sia inutilizzabile, e per più ragioni. Innanzitutto, perché le Camere, sia pure elette sulla base di quella legge, sono legittime, e ogni giorno lo dimostriamo: dovremmo altrimenti ritenere che ciascuno dei nostri atti sia viziato da invalidità. Devo riconoscere però che il fervore, l'ardore e la passione con la quale alcuni colleghi hanno sostenuto questa tesi, probabilmente testimonia, in maniera più solare di ogni altra dimostrazione, che questo Parlamento ha invece in sé tutta la forza, la volontà e la determinazione per incidere sul procedimento legislativo e contribuire ad arricchire il Paese di nuove riforme costituzionali. Si tratta dunque di un argomento che è certamente suggestivo dal punto di vista politico, ma che allo stesso tempo non può avere nessun rilievo per quanto riguarda il nostro lavoro.

Un altro argomento molto usato dai colleghi è quello che riguarda una sorta di spodestamento del Parlamento, che avverrebbe qualora questa legge costituzionale venisse approvata definitivamente e fosse definitivamente approvato questo percorso in riforma parziale, puntuale, circoscritta, occasionale, dell'articolo 138. Questa è francamente un'obiezione alla quale non ritengo di dover dedicare molto tempo. A me pare al contrario che, anche rispetto all'idea iniziale annunciata dal presidente Letta in questa sede durante le dichiarazioni programmatiche in fase di primo voto di fiducia, noi ci troviamo oggi di fronte a un organo squisitamente parlamentare, il Comitato parlamentare, costituito da 42 parlamentari (deputati e senatori), che celebra la potestà del Parlamento nell'affrontare le riforme.

Come ricorderete, l'ipotesi iniziale era quella di una Convenzione, cioè di un organo costituito da "laici" e parlamentari. Quell'obiezione, pure così autorevolmente rappresentata dal presidente Letta qui, è stata abbandonata, e oggi il Comitato - anche questa è una profonda differenza rispetto alla prima prospettazione che pensava che quella Convenzione dovesse agire con i poteri redigenti - in sede referente compie l'attività istruttoria.

Dicevo, un Comitato composto da deputati e senatori. Qualche collega ha osservato che il comma 2 dell'articolo 1, che riguarda la composizione del Comitato, risulta particolarmente oscuro. Vorrei invitare chi ha fatto l'osservazione a rileggere quel comma sulla base delle seguenti considerazioni. Noi avevamo due esigenze (le aveva ovviamente il proponente, in questo caso il Governo, ma le ha avute la Commissione, e anche l'Assemblea durante la discussione che ha accompagnato sia alla Camera che al Senato la prima lettura di questo testo). La prima esigenza era quella che il Comitato fosse costituito in modo da sterilizzare il premio di maggioranza, che alla Camera ha visto comporre quel ramo del Parlamento sulla base di una maggioranza del 55 per cento attribuita alla coalizione PD-SEL. È ovvio che se noi avessimo dovuto costituire il Comitato non soltanto trovandoci in presenza di una sproporzione numerica tra Camera e Senato, con 630 deputati a fronte di 315 senatori, ma per di più con una composizione della Camera fortemente alterata dal premio di maggioranza, noi avremmo costituito un Comitato non realmente rappresentativo delle forze politiche, e non realmente rappresentativo dei due rami del Parlamento.

È un profilo, quest'ultimo, peraltro particolarmente delicato, se abbiamo riguardo al fatto che tra le riforme c'è l'abolizione del bicameralismo perfetto, e ci saremmo trovati quindi di fronte alla precostituzione di una maggioranza, per così dire, potenzialmente ostile al mantenimento del Senato o ad una costruzione del Senato che ne serbasse l'autorevolezza e le funzioni sia pure mutate, ma importanti nel quadro istituzionale che andiamo a disegnare. Quindi credo che la scelta operata con la legge costituzionale sia una scelta di garanzia per tutte le forze politiche, e anche per la rappresentanza dei due rami del Parlamento. In questo senso, chiedo ai colleghi di rimeditare quella osservazione.

Non mi soffermo sulla questione che il Comitato parlamentare spodesterebbe il Parlamento, perché francamente non la comprendo fino in fondo, nel senso che al Comitato parlamentare è attribuita la funzione istruttoria. Le Camere, le Assemblee restano sovrane nell'esame del testo perché - lo ripeto - si agisce in sede referente. E vorrei dire di più: la scelta del Regolamento della Camera come ordinatore dei nostri lavori mi pare essere addirittura più garantista della possibile adozione del Regolamento del Senato, e consentirà un esame dei testi in Aula nella quale la sovranità dell'Assemblea avrà ogni modo per espandersi.

Non voglio rifarmi a precedenti troppo autorevoli, ma vorrei ricordare che sostanzialmente questo Comitato parlamentare ha gli stessi poteri che ebbe la Commissione dei Settantacinque al tempo della Costituente. Così come vorrei dire che è improprio dire che facciamo per la prima volta uno strappo all'articolo 138 della Costituzione: normalmente, ogniqualvolta ci si è accinti a una riforma costituzionale (la Bicamerale, la Commissione De Mita-Iotti) si è dato luogo a un organo istruttorio che fosse altro che le Commissioni di Camera e Senato. Oggi, direi, tanto più abbiamo dovuto farlo per correggere quelle disproporzionalità e quindi quei difetti di garanzia nei confronti di alcune forze politiche che sarebbero derivati dall'affidare esclusivamente alle Commissioni il lavoro istruttorio.

Vorrei anche segnalare - e credo sia giusto segnalarlo, perché è giusto che tutti i colleghi ne abbiano

contezza - che si è avuta molta cura, nella redazione del testo, nell'assicurare la pubblicità dei lavori, che è assicurata nella maggiore espansione possibile delle forme di pubblicità conosciute, e anche oltre. Infatti, ricordo che proprio su suggerimento del Gruppo Movimento 5 Stelle, anche per la fase parlamentare, e non solo per quella istruttoria, come ha ricordato il Ministro l'altra volta, è stata attivata una piattaforma *on line* che consenta uno scambio di opinioni e di informazioni continuo fra i parlamentari che vogliano cimentarsi con questo, in primo luogo i componenti del Comitato, e i cittadini.

Vorrei ancora ricordare che il voto è stato scelto debba avvenire sempre con la modalità del voto palese.

Mi sembrano poi disancorate dal testo le osservazioni che riguardano la delimitazione delle materie oggetto del Comitato. Tanto per essere chiarissimi, poiché questo è stato un punto di imputazione (lo definirei così) in molti interventi dei colleghi, la materia della magistratura e della giurisdizione è esclusa dal testo. Ripeto: è esclusa dal testo. Noi esaminiamo soltanto le questioni che vanno sotto la definizione - probabilmente un po' approssimativa, tanto che abbiamo specificato nel testo il numero dei titoli per essere più precisi - della forma di Stato, della forma di governo e dei rapporti tra lo Stato e le autonomie, a cominciare dalle Regioni.

C'è un punto che occorre dipanare, e sul quale vorrei essere molto chiara, perché sento ancora e ho sentito echi nella discussione di qualche equivoco e fraintendimento: la scelta operata è stata quella di dare luogo all'approvazione di singoli testi disciplinanti materie omogenee, e dunque un testo che riguardi probabilmente la riduzione del numero dei parlamentari e il bicameralismo, uno che riguardi la forma di governo ed uno che riguardi la forma di Stato. Lo voglio dire con assoluta chiarezza, per eliminare qualunque fraintendimento, perché questo è stato cura essenziale sin dalla prima redazione della legge costituzionale da parte del Governo e della Commissione affari costituzionali. Perché? Perché introduciamo, rafforzando l'articolo 138, non depauperandolo, la possibilità di un *referendum* alla fine del percorso delle riforme anche nel caso in cui l'Aula approvi il testo con la maggioranza dei due terzi. Lo dico a tutti i colleghi che hanno ricordato il *referendum* del 2006: se la riforma del 2005 fosse stata approvata con la maggioranza dei due terzi non avrebbe potuto essere sottoposta a *referendum* e la celebrazione della potestà del cittadino di abrogare una norma costituzionale approvata dal Parlamento non avrebbe potuto aver luogo.

Oggi abbiamo singoli testi che possono essere sottoposti a *referendum* anche nel caso in cui il Parlamento li abbia approvati con la maggioranza dei due terzi. Perché singoli testi? Per due ragioni essenziali: la prima è che per garantire la piena e compiuta espressione della volontà popolare devono essere testi singoli. Ciascuno di noi ricorda che nel *referendum* del 2006 venne bocciata una riforma che aveva in sé anche parti condivise, per esempio la riduzione del numero dei parlamentari, proprio perché si trattava di un testo unico e, dunque, il dissenso su una parte di quel testo travolse anche riforme costituzionali che venivano considerate positivamente da una larghissima maggioranza parlamentare e dei cittadini. Quindi, ripeto, singoli testi per assicurare al cittadino la possibilità di esprimere genuinamente la propria opinione su quel testo.

Presidenza della vice presidente FEDELI **(ore 9,51)**

(*Segue* FINOCCHIARO, *relatrice*) Ma anche per un'altra ragione: veniamo da trenta anni di fallimenti, quindi suddividere in singoli testi le riforme ci dà la garanzia ulteriore, rispetto alla nostra volontà riformatrice, che se una questione tra le tre che verranno esaminate diventerà questione conflittuale, questa non arresterà il percorso delle altre riforme. Insisto su questo punto perché il rischio di avere un unico testo lo sento ancora circolare, e io credo che sia bene spazzare via questo argomento dal tavolo.

Dico di più: la scelta di suddividere per singoli testi, ovviamente, non solo è stata prevista già dal disegno di legge presentato dal Governo, non solo è stata oggetto di approfondimento da parte del ministro Quagliariello ogni volta che è venuto in Parlamento, non solo è stata un punto dibattuto e comunemente accettato in Commissione, ma è anche una previsione testuale, perché è ovvio che i singoli testi debbano essere, per questa ragione - come dice la legge - in sé autonomi e coerenti.

Cosa vuol dire coerenti? Vuol dire che ogni testo deve avere una propria coerenza interna e deve essere oggetto di una redazione accurata per essere in grado di inserirsi nel *puzzle* delle riforme complessive, salvaguardando quell'impianto costituzionale e quel delicato sistema di *checks and balances* che connota la nostra Costituzione. Su questo peraltro - tanto per aggiungere un altro argomento - all'insediamento della Commissione dei saggi, dell'organo di consulenza del Governo, ci si è molto soffermati. Io stessa ho impostato il discorso all'avvio della Commissione su questa questione.

Quindi, credo di poter rassicurare compiutamente i colleghi: il percorso delle riforme vedrà la produzione di più testi. Peraltro, basta leggere le norme che riguardano l'esame in Aula e nel Comitato per rendersi conto che è tutto studiato perché si possano approvare, e separatamente, testi ciascuno dei quali in sé omogeneo e coerente e - direi - autosufficiente.

C'è un argomento che è stato ulteriormente adoperato, che riguarda i termini nel testo. Siamo chiari: i termini non sono perentori. Non c'è nessuna sanzione per l'inosservanza del termine. L'aver fatto riferimento a una scansione risponde a un'esigenza squisitamente politica, che è quella di darsi un tempo per le riforme, anche perché - non devo ricordarlo a nessuno - sia il presidente del Consiglio Letta sia il presidente della Repubblica Napolitano hanno collegato la loro permanenza nelle funzioni al fatto che il percorso costituente si faccia, ed entro tempi delimitati.

C'è un punto che viene ritenuto di rilievo. Francamente non vedo il rilievo, però ho il dovere di rassegnarlo comunque all'Aula. Si tratta del fatto che l'intervallo tra la prima e la seconda deliberazione non sia di tre mesi come previsto dall'articolo 138, ma sia di quarantacinque giorni.

Francamente, colleghi, di fronte a questo argomento non so che cosa dire. Credo sia assolutamente opportuno, dopo trent'anni di fallimenti e di riforme mancate, dare un certo ritmo - perdonatemi il termine forse non adeguato - ai nostri lavori. D'altronde, non vorrei commettere un errore, ma la Commissione dei Settantacinque ha lavorato in dieci mesi, come il ministro Quagliariello mi sta ora confermando.

In merito al *referendum*, non voglio insistere avendone già parlato. A rafforzamento della previsione odierna dell'articolo 138, sarà possibile proporre *referendum* anche nel caso in cui il testo venga approvato con la maggioranza dei due terzi dei membri dei due rami del Parlamento. Rilevo in questo una così esplicita celebrazione della potestà del cittadino di chiedere il *referendum* e di proporre l'abrogazione delle singole parti delle riformeche francamente credo non debba essere proferita più alcuna parola al riguardo.

Un'ulteriore questione è stata sollevata dai colleghi, ed è l'ultima sulla quale mi soffermo; non stiamo riformando l'articolo 138 da qui all'eternità. La modifica serve a questa riforma. Mi permetto di dire che serve a questo Parlamento. Se non servisse a questo Parlamento, probabilmente non ci sarebbe stata alcuna ragione di deviare dall'articolo 138. Avremmo potuto soltanto incidere sulla norma che riguarda il *referendum*, ma non avremmo costituito il Comitato parlamentare paritario Camera e Senato. Al contrario, abbiamo avuto la necessità di farlo per una ragione di garanzia (torno a ripeterlo: per una questione di garanzia), perché altrimenti la Commissione della Camera e quella del Senato avrebbero avuto composizioni non squisitamente rappresentative della forza dei singoli Gruppi parlamentari. Vi faccio un esempio. Il Gruppo del PDL (ma potrei fare l'esempio di altri, a cominciare dal Gruppo del Movimento 5 Stelle) ha sette componenti nella Commissione affari costituzionali del Senato e sette componenti nella Commissione affari costituzionali della Camera. Si tratta dunque di una sproporzione nella rappresentanza delle forze politiche che ci ha condotto sul filo della garanzia della dignità di ciascuna forza politica rispetto alla loro squisita rappresentanza proporzionale alla costituzione del Comitato paritetico.

Spero di aver risolto i dubbi o le perplessità che i colleghi hanno manifestato.

Su un'ultima questione desidero soffermarmi, a dimostrazione che non si tratta di una modifica per l'eternità dell'articolo 138. Esiste una clausola che potremmo chiamare di dissolvenza. Mi riferisco all'articolo 7, secondo il quale con la pubblicazione della legge o delle leggi costituzionali e di quelle ordinarie approvate o in caso di scioglimento di una o entrambe le Camere il Comitato cessa dalle

proprie funzioni. Ripeto: cessa dalle proprie funzioni. Ancora una volta, credo che il tenersi ai fatti, ad una lettura spero piana di questa legge - abbiamo cercato di curare anche la sua immediata comprensibilità e interpretabilità - renda più di molte argomentazioni, che sono certamente legittime, e in qualche misura - lasciatemele definire in questo modo - nobili, perché rivelano un attaccamento alla Costituzione e ai valori costituzionali importante: valore, ricchezza, non fastidio, impaccio. Credo, però, che ogni sforzo sia stato compiuto per fare in modo che anche questa legge costituzionale sia essa stessa e per se stessa un momento di celebrazione di quei valori costituzionali (quelli peraltro della partecipazione e della uguale dignità di ciascuna forza politica, del ruolo e della centralità del Parlamento e del potere dei cittadini nei confronti delle leggi approvate dal Parlamento), sia essa stessa una conclamazione di questi valori e di questi principi costituzionali. *(Applausi dai Gruppi PD, Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e GAL e del senatore Pagano)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro per le riforme costituzionali, senatore Quagliariello.

*QUAGLIARIELLO, *ministro per le riforme costituzionali*. Signora Presidente, signori senatori, vorrei innanzitutto rivolgere un ringraziamento non formale a quanti hanno preso parte a un dibattito lungo e faticoso, che io ho seguito in condizioni di salute un po' critiche e che ho riletto successivamente per poter preparare questa replica.

Devo ringraziare tutti i colleghi perché, anche se il dibattito è stato lungo, le argomentazioni non sono quelle che si usano quando si fa ostruzionismo. Al contrario, tutti gli interventi, o gran parte di essi, avevano un loro contenuto e fornivano informazioni e indicazioni che ho tenuto presente nel replicare.

Una serie di critiche, avanzate soprattutto dai colleghi del Movimento 5 Stelle ma non solo, riguarda il tema delle garanzie dell'articolo 138.

In questa replica, per brevità, mi appoggerò su tre citazioni che vengono da persone che non hanno le mie idee né dal punto di vista politico, né dal punto di vista più prettamente costituzionale. Ritengo infatti che per ragioni di metodo quando si affronta questa materia bisogna innanzitutto leggere e meditare sulle parole e sulle argomentazioni dei propri avversari ed evidentemente trarne insegnamento e, laddove possibile, conforto.

Cito quanto ha scritto qualche mese fa uno dei maggiori costituzionalisti italiani, il professor Massimo Luciani, a proposito dell'articolo 138: «Due sono i principi fondamentali che l'articolo 138 contiene e che non possono essere violati: la tutela delle minoranze e l'attribuzione dell'ultima parola al popolo con il *referendum* costituzionale. Il disegno di legge tanto criticato non solo rispetta, ma conduce a sviluppo coerente quei due principi: da una parte tutela maggiormente le minoranze, perché costituisce un Comitato parlamentare composto in proporzione non solo dei seggi, ma dei voti ottenuti; dall'altra, consente il *referendum* costituzionale anche nell'ipotesi in cui si sia raggiunta o superata la maggioranza dei due terzi in seconda deliberazione. La garanzia del voto popolare, dunque, di un voto che serve proprio ad aumentare le possibilità di difesa della Costituzione, è addirittura esaltata». Solo per questo avevo parlato di un rafforzamento delle garanzie dell'articolo 138 previsto in questa legge.

Molto ha detto già la presidente Finocchiaro, rischio di ripetermi, ma voglio comunque fino in fondo assolvere al mio compito.

Per quanto riguarda la composizione del Comitato e il rispetto delle minoranze, la situazione che si è venuta a creare rendeva necessario questo intervento. Io non sono tra quanti hanno demonizzato l'attuale legge elettorale, così come nessuna legge elettorale, ritenendo che una legge elettorale è uno strumento e si rifà a un contesto storico e a un contesto istituzionale; ma è un fatto che l'attuale sistema di voto è nato quando in Italia c'era un bipolarismo tendenziale, con due poli che tendevano a superare la soglia del 45 per cento, quindi il premio di maggioranza assegnato alla Camera storicamente non è mai stato superiore al 10 per cento.

Questa volta, per gli stravolgimenti verificatisi nel corpo elettorale che hanno evidentemente premiato un movimento presentatosi per la prima volta alle elezioni e che hanno visto l'emergere di una quarta polarità, sebbene meno suffragata, ci siamo trovati di fronte al fatto che le due coalizioni storiche, quella di centrosinistra e quella di centrodestra, sono arrivate entrambe sotto il 30 per cento dei voti.

Di fatto è stato un segno di crisi, su cui entrambe le coalizioni hanno riflettuto (e, se non l'hanno fatto, farebbero bene a farlo). Questo risultato ha portato il premio di maggioranza ad assumere una dimensione molto più ampia: dal 29 per cento dei voti si è passati al 55 per cento dei seggi. Inoltre, a fronte di una differenza di soli 90.000 voti circa tra la prima e la seconda coalizione, in termini di rappresentanza parlamentare essa ha corrisposto all'assegnazione del triplo dei seggi alla Camera alla prima coalizione rispetto alla seconda. Dunque, nel momento nel quale stiamo parlando non di un potere costituente ma comunque di modifiche costituzionali, un riequilibrio era assolutamente necessario.

Così come, poiché sulla carta questo Governo ha una maggioranza superiore ai due terzi, era a mio avviso necessario dare la garanzia che il *referendum* si potesse svolgere anche nel caso in cui la riforma, anzi, le riforme che verranno approvate dovessero raggiungere e superare i due terzi dei voti dei parlamentari.

Perché parlo di riforme e non di riforma? Anche in questo caso mi appoggio a una citazione, quella di Valerio Onida, anch'egli uno dei maggiori costituzionalisti italiani, già Presidente della Corte costituzionale, che non può essere sospettato di avere simpatie per la mia parte politica e nemmeno per il modo in cui io interpreto il pensiero costituzionale. Valerio Onida afferma: «La cosa fondamentale, a mio parere, è che non si faccia una sola legge di revisione costituzionale onnicomprensiva, ma tante leggi distinte oggetto per oggetto. Nel caso di riforma unica, infatti, il rischio è che i cittadini si trovino di fronte a un "prendere o lasciare", alla scelta tra nessuna riforma e una riforma che magari contiene aspetti positivi e altri negativi».

Cosa vogliamo dire? Che noi sicuramente procederemo alla riforma del bicameralismo, alla riduzione del numero dei parlamentari, alla riforma del Titolo V e alla riforma della forma di governo; ma non ci sarà per il cittadino un ricatto del tipo: «se vuoi la riduzione dei parlamentari devi votare anche per questa forma di governo». Voglio essere del tutto esplicito, e mi rivolgo soprattutto ai colleghi di SEL che sono tornati con insistenza su questa materia. Mi pare che le parole della presidente Finocchiaro vadano nella stessa direzione.

Un altro nucleo di critiche riguarda i tempi nonché l'esistenza stessa del Comitato. Consentitemi, anche in questo caso, una citazione non lunga: «Tutti i partiti, da tempo, unanimemente, sostengono la necessità delle riforme delle istituzioni. Ora non è più consentito attardarsi su disquisizioni anche eleganti ma altrettanto inconcludenti». Da qui, un «rispettoso ma fermo invito al Parlamento perché proceda alla nomina di una Commissione bicamerale con il compito di una globale e organica revisione della Carta costituzionale nell'articolazione delle diverse istituzioni». Non è il presidente Letta che parla; non è nemmeno il ministro Quagliariello e nemmeno la presidente Finocchiaro. La citazione è addirittura del 28 maggio 1992 e viene dal discorso d'insediamento davanti al Parlamento del presidente Oscar Luigi Scalfaro. Ora, mi sembra che nessuno in quest'Aula possa ritenere che Scalfaro non sia stato un custode della Costituzione e anche della sua lettera e della sua purezza; dunque la consapevolezza dell'importanza di quelle riforme era già presente nel 1992.

Vengo a un altro tema. Qui riprendo le critiche avanzate dal collega Mazzoni, espresse anche in un precedente intervento dal senatore Minzolini. Ringrazio entrambi, e soprattutto il collega Mazzoni, perché queste critiche sono a complemento di una comprensione dell'importanza delle riforme. Si tratta del fatto che, guardando alla storia d'Italia dal 1992 in poi, proprio da quando Oscar Luigi Scalfaro pronunziava quelle parole, non è possibile ritenere che le nostre istituzioni possano prendere la giusta strada senza che vi sia anche una riforma della giustizia. Questo mi sembra il nucleo delle argomentazioni del senatore Mazzoni.

Al riguardo vorrei avere parole chiare quanto quelle pronunciate dalla presidente Finocchiaro. La giustizia e le garanzie non rientrano tra i capitoli sui quali dovrà intervenire il Comitato; il Comitato parlamentare potrà intervenire su questi due capitoli qualora ciò si renda necessario alla luce dei mutamenti che verranno proposti negli altri Titoli della Costituzione: mi riferisco ad esempio ai raccordi necessari tra forma di governo e quanto previsto nel Titolo IV e nel Titolo VI. Tale soluzione è maturata qui, in Senato, e a questo proposito ringrazio i Capigruppo in 1a Commissione, il senatore

Bruno e la senatrice Lo Moro, nonché la presidente Finocchiaro, che hanno riportato un equilibrio nel testo.

Voglio però aggiungere una considerazione senza sfuggire al punto. Io sono della stessa idea formulata dal collega Mazzoni, e cioè che la giustizia sia l'altra faccia della medaglia. Noi, tuttavia, abbiamo già fatto una riforma costituzionale, quella dell'articolo 111, che deve essere ancora applicata. Se prendo il documento della commissione degli esperti istituita dal presidente Napolitano nell'aprile scorso e se considero quella commissione nella sua natura *bipartisan* addirittura con la partecipazione di un esponente molto vicino alla magistratura e al potere giudiziario in quanto presidente della Scuola della magistratura - mi riferisco al professor Onida - leggo che tra le riforme che si possono e si dovrebbero effettuare in questo campo vi sono (ne cito soltanto alcune e non tutte): limiti alla giurisprudenza creativa; misure per l'effettività delle garanzie nel procedimento penale; norme più stringenti per i presupposti di avvio e conclusione delle indagini e per la durata delle indagini preliminari; riforma delle intercettazioni (no alla "pesca a strascico" e limiti alla divulgazione); più stretto controllo giudiziario sui provvedimenti cautelari, soprattutto quando incidono sulle libertà personale; inappellabilità delle sentenze di assoluzione per le imputazioni di non elevata entità; misure deflattive del processo penale; misure contro il sovraffollamento carcerario; regole deontologiche più stringenti per i rapporti tra i magistrati e i mezzi di comunicazione; norme più stringenti per il fuori ruolo dei magistrati; limiti più stringenti alla candidabilità dei magistrati; sottrazione della struttura amministrativa del CSM alle correnti della magistratura. Mi fermo qui. Sono soltanto alcune delle riforme previste in quel documento. Credo sia un catalogo per cui sarebbe necessaria non una legislatura, ma molto di più. Nella gran parte, direi nella quasi totalità, tali riforme possono essere realizzate senza il ricorso all'articolo 138 e quindi attraverso la legge ordinaria.

Voglio dunque comunicare ai senatori che proprio per questo, con la collega Cancellieri stiamo istituendo un tavolo che porti ad una conferenza che guardi insieme il tema della riforma dello Stato e quello della riforma della giustizia e che impegni il Governo su alcune proposte presenti nel documento della commissione politico-istituzionale istituita dal presidente Napolitano, che lo stesso Capo dello Stato ha richiamato alla fine del suo messaggio alle Camere di qualche settimana fa.

Vengo a un aspetto più sostanziale, ripreso in alcuni interventi dei colleghi del Movimento 5 Stelle e anche dei colleghi di SEL. È stato affermato che, in realtà, questo tentativo di riforma non sarebbe la priorità del Paese in un momento di crisi economica così grave. Con una battuta efficace, in una di queste sedute, il collega Crimi ha detto: ma cosa diamo in pasto ai nostri concittadini? Riforme istituzionali a fine mese? Il collega Crimi ha così evidenziato la necessità di tener conto innanzitutto dei problemi legati a una drammatica crisi economica. Ebbene, colleghi, su questo voglio essere del tutto chiaro. Credo che in un momento come questo ci siano alcunecose che sicuramente si possono fare intervenendo nel breve periodo, ma credo anche che per portare il Paese fuori dalla crisi si abbia assolutamente bisogno di quelle riforme che si attendono da oltre trent'anni. Il fatto di avere un bicameralismo perfetto, con Camera e Senato che fanno le stesse cose e un sistema di *navette* come quello che conosciamo, è qualcosa di ormai intollerabile il cui costo economico non può essere sottaciuto. Non è un caso se il nostro Paese, per produrre una legge, ci mette un tempo esattamente doppio rispetto a quello medio di tutti gli altri Paesi dell'Europa. Ovviamente il tempo, in una situazione di questo tipo, è denaro.

E ancora. Quanto costa a questo Paese aver fatto una riforma - mi riferisco alla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione del 2001 - che ha concesso alle Regioni in alcuni casi più di quanto abbiano fatto Stati federali come la Germania e il Canada, senza essersi posto il problema di avere una Camera di compensazione dove i legislatori regionali e nazionali si possano incontrare per non litigare? Quanto è costato, in termini di sovranità, il fatto che a decidere molto spesso sia stata la Corte costituzionale e non questo Parlamento? Quanto è costato, in termini economici, il fatto che il cittadino o l'imprenditore non abbiano saputo a quale legge dover fare riferimento, a volte per un anno e a volte per un tempo ancora maggiore, e abbiano preferito delocalizzare il proprio investimento, piuttosto che affrontare una situazione in cui non c'era certezza del diritto? Quanto è costata la mancanza di certezza

del diritto che la crisi delle nostre istituzioni ha provocato? Quanto costa il fatto che la stabilità media dei Governi sia di diciotto mesi, mentre negli altri Paesi in concorrenza con noi c'è una stabilità media di quattro, e spesso addirittura di cinque anni?

Guardate, credo che tutto ciò sia molto avvertito dai cittadini. Abbiamo commesso un errore nella scorsa legislatura e lo abbiamo pagato: ritenere che queste riforme, compresa quella della legge elettorale, fossero riforme sovrastrutturali e che i cittadini pensassero ad altro. Credo che lo abbiamo pagato, perché i cittadini hanno scorto in quella nostra inerzia e nella nostra incapacità di fare riforme una forma di egoismo della politica, di volontà di non mettersi in discussione e di continuare a parlare delle cose senza condurle in porto. Bisogna dare un segnale di cambiamento.

In questo senso, credo che sia un segnale certo non esaustivo, ma di interesse, il fatto che la consultazione pubblica sulle riforme abbia visto la chiusura di 203.061 questionari validati con la collaborazione dell'Istat (signor Presidente, le farò arrivare ovviamente al più presto i dati completi; è la prima volta che comunico questo dato, perché mi è stato inviato stamattina). Si tratta dunque, della consultazione pubblica più partecipata - lo dico ai colleghi del Movimento 5 Stelle - non soltanto in Italia, ma in Europa.

C'è un ultimo aspetto su cui vorrei avere parole altrettanto chiare, perché è stato un tema richiamato: il rapporto tra legge elettorale e riforma costituzionale. Su questo mi rivolgo innanzitutto ai colleghi di SEL che hanno messo in discussione il fatto che tra la forma di governo e la legge elettorale ci sia in qualche modo un rapporto di organicità. Non si tratta certamente di un rapporto di causa ed effetto, ma è altrettanto certo che un rapporto c'è. Mi potrei appoggiare, in questo caso, ai classici: potrei citare Bagehot, per dire come il sistema di voto inglese costituisca una parte della forma di governo di quel Paese; o Duverger, che ci spiega per quale motivo il sistema a doppio turno di collegio sia una parte della forma di governo semipresidenziale in assenza della quale il sistema semipresidenziale non funziona. Ma al di là di questo, credo di dover far riferimento innanzitutto alla vicenda italiana. E proprio la vicenda italiana ci insegna come negli ultimi 25 anni il fatto di pensare di poter cambiare il nostro assetto istituzionale facendo riferimento solo alla legge elettorale sia stata un'illusione: un'illusione che in realtà si è ritorta contro quanti l'hanno nutrita. Non è un caso che coloro che l'hanno coltivata - a destra, a sinistra e al centro - abbiano sempre ottenuto delle vittorie di Pirro che al dunque ha visto sconfitti loro stessi e, in fondo, il Paese.

Credo che questa sia la ragione per la quale dobbiamo augurarci di non fare questa volta solo una riforma della legge elettorale, ma una riforma della legge elettorale che sia in qualche modo coordinata con una riforma organica delle nostre istituzioni. Se noi abbiamo presente questo obiettivo, se da quest'Aula verrà oggi un segnale forte in questo senso, anche le necessarie correzioni all'attuale legge elettorale, della quale tutti notano non soltanto le deviazioni costituzionali ma anche l'opposizione al buon senso, perderanno un po' della loro drammaticità. Diciamoci la verità: il dibattito diventa drammatico se pensiamo di andare a votare tra tre o quattro mesi con questa legge elettorale; ma se andremo a votare tra tre o quattro mesi allora vuol dire che ancora una volta le riforme non le faremo. Credo invece che il nostro obiettivo questa volta debba essere altro.

Ricordo che fin da giugno il Governo ha evidenziato la necessità di una *safety net*. E probabilmente, se fosse stato ascoltato allora, anche altri passaggi di questa legislatura avrebbero potuto essere differenti. Un Governo, infatti, deve stare in piedi fino a che serve al Paese; non deve stare in piedi perché manca una legge elettorale.

Aggiungo però a questo proposito un'altra considerazione. Quella della correzione dell'attuale legge elettorale materia strettamente parlamentare. Il Governo esorta le forze politiche, e lo fa con forza e dà tutto il supporto. Ma se anche questa volta si dovesse fallire, credo sia un obbligo per il Governo intervenire, con tutte le cautele, in questa materia e fare in modo che non sia la Corte costituzionale, con tutto il rispetto che si deve a un'istituzione di garanzia, a modificarci la legge elettorale. In tal caso si tratterebbe infatti di un'altra Caporetto per la politica, un'altra Caporetto per il Parlamento e questo non lo possiamo sopportare. *(Applausi dai Gruppi PD, PdL, SCpI, Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e GAL).*

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

MAURO Giovanni *(GAL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni *(GAL)*. Signora Presidente, signor Ministro, senatrici, senatori, dopo il puntuale, preciso e approfondito intervento della relatrice, senatrice Finocchiaro, dopo l'intervento, chiarificatore per alcuni aspetti, ma anche molto politicamente garbato del ministro Quagliariello rispetto all'ampio dibattito che si è tenuto in quest'Aula, mi viene facile poter preannunziare il voto favorevole del Gruppo Grandi Autonomie e Libertà rispetto al disegno di legge costituzionale in discussione stamani.

Ho apprezzato molto il garbo del ministro Quagliariello, perché ha voluto dare una lettura politica alle giornate di dibattito. Credo che la sua lettura politica si sia estesa anche al comportamento complessivo delle opposizioni su questo tema. *(Alcuni senatori si intrattengono ai banchi del Governo a parlare con il ministro Quagliariello).*

PRESIDENTE. Pregherei i colleghi che stanno sostando nei banchi del Governo di non creare difficoltà per chi parla, e rivolgo lo stesso invito a tutta l'Assemblea. *(Il ministro Quagliariello si allontana dai banchi del Governo con alcuni senatori).*

MAURO Giovanni *(GAL)*. Presidente, ho bisogno del Ministro in Aula per andare avanti.

PRESIDENTE. Ministro Quagliariello, la prego.

MAURO Giovanni *(GAL)*. Dicevo che si è voluto dare una lettura assolutamente politica dell'atteggiamento tenuto (nell'altro ramo del Parlamento abbiamo assistito anche a forme eclatanti di manifestazioni sui tetti, e quant'altro), e a questa lettura vogliamo attenerci anche noi, seppure potrebbe sorgerci il sospetto che ci sia una parte di questo nostro Parlamento che magari ama che si conservi lo*status quo*, che si mantenga un'idea delle istituzioni come assolutamente ferme, assolutamente uguali; una parte che ama vedere le istituzioni interpretare forse il ruolo di un Paese per vecchi, che rimane stantio, e magari su questo fondare fortune elettorali. Mi auguro che non sia così.

Oggi arriviamo ad una lettura che viene data dal Governo: magari le posizioni che sono state assunte sono più figlie di un atteggiamento parlamentare, di chi è maggioranza e di chi non lo è, ma da domani - da quando le riforme potranno davvero ottenere l'avvio con la costituzione del Comitato, coadiuvato dall'ottimo lavoro svolto dal Governo in fase di preparazione, un Comitato che ha già lavorato dal punto di vista tecnico (e noi sappiamo che una Costituzione per essere efficace deve essere viva: deve cioè sapere interpretare ciò che c'è in termini di tensione, di organizzazione nel Paese, e a questo si è pure pensato con le consultazioni *online)* - sarà diverso. Quindi, ascoltando ciò che viene direttamente dai cittadini, grazie ai moderni sistemi di comunicazione e Internet, attraverso il lavoro fatto da tecnici molto preparati, che ci hanno dato e ci daranno il supporto di ingegneria costituzionale necessario a realizzare una riforma, attraverso un Comitato dei 42 realmente rappresentativo di tutte le forze politiche e di entrambi i rami del Parlamento, abbiamo un'occasione storica: abbiamo l'occasione buona per riformare questa nostra Costituzione.

Quante volte ci siamo detti che la legislazione ordinaria in tema di Regioni - il nostro è un regionalismo malato, abnorme - ha bisogno di essere corretta? Quante volte è intervenuta la legge ordinaria per modificare uno stato di fatto che non è previsto nell'attuale Costituzione? Da quando sono nate queste benedette (per non dire altro) Regioni abbiamo avuto un incremento della spesa pubblica vertiginoso, non abbiamo avuto corrispondenza tra spesa e servizi forniti ai cittadini.

Quante volte ci siamo detti che abbiamo bisogno di rivedere questo assetto del Paese? Oggi ne abbiamo l'occasione e io mi auguro che tutti i Gruppi parlamentari, di maggioranza e di minoranza, che il Parlamento tutto partecipi con le proprie idee e anche con proprie diversificazioni, che potranno vedere anche trasversalismi tra posizioni di chi oggi è maggioranza e di chi è minoranza, e viceversa, perché dobbiamo avere l'obiettivo del meglio possibile, del riuscire a dare veste costituzionale a ciò che oggi il Paese avverte come urgenza.

È vero, ministro Quagliariello: forse non sono soldi contanti quelli delle norme di modifica costituzionale, ma sicuramente l'organizzazione di un Paese, anche nelle assise internazionali, nei

momenti in cui si decidono le economie internazionali, è parte fondamentale della credibilità di quel Paese e del proprio sistema; è parte fondamentale del convincimento che un Paese, rispetto ad un altro, è più vocato agli investimenti o alla crescita.

Noi oggi dobbiamo dare risposte dirette ai cittadini.

Voglio raccontarvi un caso che si sta verificando nella Regione Sicilia, dove si è sognato di voler anticipare una chiusura delle Province, senza saper offrire soluzioni alternative: noi abbiamo le famiglie dei disabili che non sanno a chi rivolgersi; è un momento di confusione. Lei, signor Ministro, citava prima il professor Onida, che mi permetto di citare anch'io per questo aspetto: l'organizzazione delle istituzioni rispetto alle esigenze dei cittadini. È un aspetto fondamentale: uno Stato risponde al popolo e al cittadino sovrano; i suoi bisogni e l'organizzazione dello Stato per la risposta ai suoi bisogni sono la nostra regola imperativa. Ora ne abbiamo l'occasione, e per questo riteniamo di aderirvi con entusiasmo. È un entusiasmo con cui vogliamo contagiare tutti i settori di questo emiciclo, perché siamo nel luogo dove poter far valere questi bisogni. So che la mia idea di organizzazione del territorio è diversa da quella che esprime in varie occasioni il Ministro, o che esprimono altri colleghi del Parlamento, ma è questo il bello della partecipazione e del luogo della democrazia. Pertanto, cessato questo momento di contrapposizione, che abbiamo voluto definire di tipo politico, armiamoci con le armi delle nostre idee e delle nostre relazioni con il territorio, perché non possiamo fallire questo appuntamento con la storia. Oggi viviamo la possibilità di un appuntamento che non può fallire, e non lo dico soltanto da esponente di un Gruppo legato da un vincolo di maggioranza al Governo che ci sta proponendo questo percorso: lo dico da cittadino e da parlamentare, e lo dico con una convinzione straordinaria, perché ci sono dei doveri morali che devono essere anteposti ai doveri politici e partitici. Ci sono dei momenti in cui la storia ci chiama ad assumere atteggiamenti davvero importanti e coraggiosi.

Ritengo, signor Presidente, che questo sia uno di quei momenti in cui una democrazia e uno Stato si interroga su ciò che vuole fare per il futuro e per le nuove generazioni e su quello che si vuole dare in termini di prospettiva e di sogno. Se non costruiamo oggi l'utopia della trasformazione di un sistema che davvero è diventato per vecchi, che davvero è diventato senza prospettiva, passeremo come coloro che hanno perso l'opportunità più grande che ci poteva essere.

Per cui una maggioranza di larghe intese non può che essere la culla dove far nascere queste grandi prospettive. E debbo dirle, signor Ministro, che così deve essere: le prospettive delle larghe intese dovrebbero essere soprattutto queste - lo dico sapendo forse di sostenere una tesi poco lucida - molto più importanti delle finanziarie che riusciremo a fare, molto più importanti delle modifiche o dei raccordi con l'Europa e con il Mediterraneo e molto più importanti di ciò che sapremo essere come protagonisti. Questa culla della riforma costituzionale sarà il metro dell'importanza di aver avuto il coraggio di fare delle larghe intese.

Perché c'è voluto coraggio. A chi parla di paura del Parlamento di ritornare al voto, a chi parla di calcoli, più o meno diretti o indiretti, di singoli o di Gruppi parlamentari, oggi abbiamo l'opportunità di rispondere in maniera alta e con una politica alta, dicendo che noi saremo il Parlamento che darà al futuro della nostra Nazione strumenti, armi, capacità di partecipazione e un nuovo protagonismo nella storia d'Europa e del mondo: una storia importante nel passato dell'Italia, ma che immaginiamo importante anche nel futuro del nostro Paese. *(Applausi del Gruppo GAL e del senatore Naccarato. Congratulazioni)*.

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, onorevoli senatori, signor Ministro, condividiamo con lei l'opinione che il tema delle riforme istituzionali costituisca il punto centrale di questa legislatura: le forze politiche hanno la responsabilità di essere protagoniste o di subire le conseguenze di un'ulteriore e sempre più grave incapacità di individuare e sostenere un processo riformatore.

L'istituzione di un Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali avverrà in deroga alle procedure previste dall'articolo 138 della Costituzione, al fine di ottenere la conclusione dell'esame parlamentare dei disegni di legge di riforma entro diciotto mesi dall'avvio della loro discussione. L'adesione ad una procedura straordinaria, *una tantum*, rispetto all'articolo 138 ha in sé l'auspicio, se non l'obbligo, di individuare degli indirizzi di riforma che risultino condivisi e non espressi a maggioranza sulla base di schieramenti contrapposti.

Due aspetti, a nostro giudizio, concorrono a sostenere tale prospettiva: la garanzia, contestuale alle procedure in deroga, di sottoporre i disegni di legge di revisione costituzionale ad uno o più *referendum* confermativi, al di là della maggioranza che approverà le riforme, e dunque di fatto obbligatori; la composizione del Comitato bicamerale è certamente rappresentativa di tutti i Gruppi parlamentari e, come da noi richiesto, assicura anche la presenza delle minoranze linguistiche nonché del Gruppo per le Autonomie.

I punti essenziali della futura riforma devono, a nostro parere, esseri i seguenti: la riduzione significativa del numero dei parlamentari; il superamento del bicameralismo paritario con le sue implicazioni per la forma di governo, con la trasformazione del Senato in Camera delle Regioni; il rafforzamento della centralità del Parlamento.

Se è evidente la necessità di superare il bicameralismo paritario con l'individuazione del rapporto di fiducia monocamerale con il Governo, ciò non esaurisce il discorso perché, come ha sostenuto anche il senatore Palermo nel suo intervento, la scelta del bicameralismo differenziato imporrà una decisione fondamentale sulla natura del Senato: se essere elettivo, e dunque con la prevalenza del criterio politico sulla funzione di rappresentanza delle autonomie regionali e territoriali o se essere territoriale e, conseguentemente, non elettivo. È una scelta che saremo chiamati a compiere. Personalmente sono per il modello del *Bundesrat*, quindi per una rappresentanza vera e diretta delle autonomie, che non potrebbe essere invece garantita con l'elezione diretta, ancorché contestuale con le elezioni regionali dei senatori.

Con l'introduzione della fiducia monocamerale si avrà una semplificazione del processo decisionale, sia che si opti per una razionalizzazione della forma di governo parlamentare esistente o se si pensi a un Governo parlamentare del Primo Ministro, sia che invece si adotti un modello semipresidenziale.

Dalla prospettiva delle autonomie speciali e regionali riteniamo che la revisione della forma di Stato non potrà in alcun caso ricondurre a una nuova forma di centralismo, perché al contrario la riforma del Titolo V dovrà veder potenziare l'impianto federale. Non occorrono nuove clausole di supremazia dello Stato rispetto alle Regioni, giacché la giurisprudenza costituzionale ha già ampiamente salvaguardato gli interessi unitari, purtroppo anche diminuendo alcune competenze regionali come quelle sulle materie trasversali e l'estensione, a mio parere, spesso eccessiva del concetto dell'ordinamento civile.

È certamente vero che l'attuale sistema di riparto fra Stato, autonomie regionali e autonomie speciali abbia determinato un forte contenzioso costituzionale con le autonomie; in accordo con l'attuale Governo abbiamo però intenzione di affrontare e ridurre tale impressionante contenzioso. Ciò non significa che la questione delle competenze concorrenti possa essere affrontata in modo unilaterale. Se si ipotizza che le competenze concorrenti, ad esempio per le grandi reti di trasporto, debbano tornare esclusivamente allo Stato, occorre nel contempo rafforzare e non eliminare le competenze delle Regioni, ad esempio in materia di governo del territorio e tutela del paesaggio.

Come sostenuto anche dal collega Laniece, l'ipotesi di inserimento di una clausola di salvaguardia statale in merito alle competenze legislative regionali è materia che preoccupa fortemente le autonomie speciali, in considerazione delle loro prerogative tutelate dalla Costituzione e da accordi internazionali, perché non riteniamo che una tale clausola generale, una clausola a nostro parere di gomma, che per la sua indeterminatezza sarà nuovamente fonte di conflitti costituzionali, possa essere la via per una riduzione delle sovrapposizioni delle competenze.

In questo contesto, e nella previsione di una revisione della forma di Stato e dunque del Titolo V, è bene comprendere che la salvaguardia delle competenze e dei poteri delle Regioni speciali e delle

Province autonome è materia che riteniamo di vitale importanza. Ci impegneremo con tutte le nostre forze affinché non venga introdotta una riforma ispirata ad una sorta di neocentralismo.

In ogni caso riproporremo un'analoga clausola di salvaguardia, come stabilita a suo tempo all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, per evitare che le competenze esercitate dalle Regioni speciali sin dal 1948 vengano pregiudicate dalla presente riforma.

Condividiamo, come ha affermato il collega Bressa alla Camera, che «compito della riforma è unire Stato e autonomie in un rapporto nel quale le competenze di ciascuno non diminuiscano ma rafforzino le potenzialità dell'altro». Auspichiamo quindi che, una volta concluso l'*iter* parlamentare e istituito il Comitato, si proceda con la massima urgenza nel percorso riformatore.

Per le ragioni che ho espresso ribadiamo il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie PSI-MAIE. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e dei senatori Tonini e Verducci. Congratulazioni)*.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, colleghi, come vedete, ho qui sul mio banco alcuni dei tanti volumi dei lavori dell'Assemblea costituente. Li ho voluti portare oggi non per omaggiare il Ministro, che immagino li conosca, ma perché non vorremmo che tra qualche decennio i nostri posteri, a fronte di quel lavoro approfondito, dovessero consultare poche pagine, un piccolo Bignami della revisione costituzionale. Credo inoltre sia necessario fare chiarezza, smentire alcune operazioni di propaganda che sono in corso e ripristinare alcune verità.

Anzitutto, signor Ministro, e mi rivolgo anche alla presidente Finocchiaro, lei sa bene, visto che poc'anzi ci ha attribuito altri ragionamenti, che per storia, per cultura e per formazione noi non apparteniamo al cosiddetto benaltrismo, cioè a quella corrente di pensiero che sostiene che non si debba discutere delle riforme costituzionali perché le priorità sono altre. Abbiamo infatti troppo rispetto per la Costituzione, soprattutto per la prima parte di essa, per non capire quanto le questioni siano strettamente connesse.

Noi abbiamo posto due questioni, Ministro, su cui vorrei tornare: anzitutto, mettiamo radicalmente in discussione la scelta operata di derogare all'articolo 138 della Costituzione e non soltanto perché - e qui non deve sembrare un'affermazione retorica - riteniamo, come la maggior parte dei costituzionalisti, che quello sia un articolo di garanzia e di sicurezza, che prevede una procedura che mette a riparo la Costituzione da maggioranze fittizie e momentanee, ma anche perché pensiamo si sia scelta una strada di revisione, in deroga all'articolo 138, che è tortuosa e, a mio avviso, neanche lascia ben sperare sul raggiungimento di alcuni obiettivi. E a giustificazione della deroga all'articolo 138 della Costituzione è stata posta la questione del rispetto delle minoranze, affermando che si deroga all'articolo 138 della Costituzione per garantire maggiormente le minoranze. Questo argomento non sta assolutamente in piedi, caro Ministro e cara presidente Finocchiaro, anche perché non ce l'ordinava certo nessuno di dover costituire un Comitato.

Lei ha detto che dobbiamo derogare all'articolo 138 della Costituzione per il rispetto delle minoranze, perché questo Parlamento è figlio di una legge distorsiva dal punto di vista elettorale. E qui torna una questione che abbiamo posto in modo ossessivo in Aula pubblicamente, a lei personalmente, signor Ministro, e al Presidente del Consiglio. Mi riferisco alla questione, per noi prioritaria e assoluta, di cambiare la legge elettorale e di abrogare il «porcellum». Ora, siccome non si è stati capaci di fare questo e ancora una volta si sostiene che questo Parlamento è figlio di quella legge elettorale, ci approssimiamo (perché ci approssimiamo) - e puntiamo il dito sulla Costituzione dicendo che bisogna cambiare la nostra Carta - a modificare la procedura prevista all'articolo 138.

Questo argomento, cioè il fatto di indicare sempre nella modifica della Costituzione la soluzione ai gravi problemi che esistono nella crisi della rappresentanza e nella crisi della politica, è l'altra questione che abbiamo posto già in sede di prima lettura del provvedimento e che adesso riproponiamo in seconda lettura. Noi pensiamo che sia una sorta di scorciatoia efficientistica (e l'argomento oggi è

ripreso anche da Rodotà su «la Repubblica») rispetto alle grandi questioni che abbiamo di fronte. C'è una crisi della politica, del sistema dei partiti, della rappresentanza, del rapporto tra cittadini e istituzioni, una cattiva politica che ha portato oggi alla situazione attuale.

Allora, l'ossessione compulsiva che attanaglia la classe politica di questo Paese sulle riforme costituzionali nasce dal fatto che, in realtà, ci si vuole autoassolvere come classe dirigente, si vuole assolvere la cattiva politica indicando la causa di tutti i mali nella Costituzione. Noi su questo non ci stiamo: lo dovete sapere! Questa è un'operazione di totale mistificazione. Come un'altra operazione di mistificazione che si sta portando avanti in questi giorni (e che lei, Ministro, ha riportato qui), è sostenere che, da una parte, ci sono i conservatori che non vogliono cambiare nulla e, dall'altra, gli innovatori. Oppure, ancora che noi, poiché difendiamo la Costituzione e la garanzia costituita dall'articolo 138 della Carta, siamo quelli che non vogliono assolutamente diminuire il numero dei parlamentari e approvare una serie di riforme.

Lei sa perfettamente, signor Ministro, che questo non è vero!

Quando noi abbiamo detto di non toccare l'articolo 138 abbiamo indicato una strada diversa, che era quella, sì, di alcune riforme condivise, non abbandonando però la garanzia dell'articolo 138, ma individuando esattamente quali erano le riforme che dovevamo fare. Sarebbe stata una possibilità maggiore per questo Parlamento. Invece, si è voluto lavorare in fretta e contrarre i tempi; è visto nel dibattito svoltosi la scorsa settimana, signor Ministro: un'Aula vuota. So di averla costretta a stare in Aula e me ne dispiaccio, visto che era malato, ma siamo stati qui da soli fino a tarda sera a discutere. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e M5S)*. Perché? Per una compulsione efficientista. Ma pensate voi che questo sia il modo migliore per affrontare con serietà le riforme della Costituzione?

L'altra questione, signor Ministro, che abbiamo contestato e contesteremo attiene alla vastità e alla portata delle varie disposizioni della Parte II della Costituzione che voi intendete toccare, soprattutto per quanto attiene alla forma di governo. Anche qui mi lasci dire. Che cosa è il semipresidenzialismo che tanto si evoca o qualche altra cosa all'italiana che intravedo nei lavori e nelle discussioni dei vari saggi che lei ci ha consegnato? Che cosa è il semipresidenzialismo o il rafforzamento dei poteri ossessivi del Governo intorno ad un *Premier*, se non una ammissione implicita di impotenza della politica, la quale non è capace di fare altro che coagulare consenso; ma non su di sé o su un programma di Governo o su maggioranze coese: essa cerca di affidarsi a figure magari carismatiche (ancora una volta), senza capire quali sono oggi i problemi che abbiamo di fronte, legati ai pericoli del populismo. Anche in questo caso ritorna il semipresidenzialismo - un rafforzamento dei poteri del *Premier*, un Governo del *Premier* - come, di fatto, una implicita (anzi, esplicita) ammissione di impotenza da parte della politica.

Oltretutto, l'ampio elenco di tutte le parti e i titoli che debbono essere secondo voi modificati, nonché la procedura scelta che cosa ci fanno pensare? Ci portano a pensare che in realtà si sta quasi configurando - e non può che essere così, proprio per le scelte fatte da voi - una sorta di assedio alla Parte I della Costituzione: sì, un vero e proprio assedio. Lei sorride, Ministro, ma non c'è nulla da sorridere. Lei sa perfettamente - per questo dovrebbe rileggere tutti i lavori della Costituente - quanto sia strettamente connessa la Parte I con alcune disposizioni della Parte II. Presidente, i nostri Padri e le nostri Madri costituenti hanno previsto l'articolo 138, perché hanno intuito giustamente la possibilità di modifiche. Anch'io in questa sede potrei parlare di quanti aggiornamenti dei diritti, per esempio, sanciti nella Parte I dovrebbero essere fatti e dei nuovi diritti che dovrebbero essere costituzionalizzati. Ma quanto state facendo, addirittura le frasi scelte e da voi inserite nel testo del disegno di legge ci indicano che si sta configurando un vero e proprio assedio alla Parte I della Costituzione.

Arrivo a questo punto alla maggioranza dei due terzi, perché in questo caso c'entra. Noi facciamo un appello a tutti i colleghi senatori, lo stesso appello che vi stanno, tra l'altro, rivolgendo in questi giorni tante personalità della società civile del nostro Paese: non permettete che si raggiunga la maggioranza dei due terzi su questo disegno di legge, proprio perché quei due terzi nascevano da una legge elettorale proporzionale. Non fate raggiungere la maggioranza dei due terzi per dare la possibilità che la scelta scellerata di derogare all'articolo 138 della Costituzione possa essere sottoposta a *referendum*.

Guardate, è grave che al momento delle elezioni non sia previsto il giuramento sulla nostra Costituzione. Ma quando siamo stati eletti e proclamati, in realtà abbiamo giurato sulla Costituzione e sulla difesa della Costituzione. Per questo motivo vi chiediamo - è il nostro appello finale - di impedire che si raggiunga la maggioranza dei due terzi e di fare in modo che questa procedura scellerata di deroga all'articolo 138 possa essere sottoposta a *referendum* in nome della difesa della nostra Costituzione. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, Misto-GAP e M5S. I senatori del Gruppo Misto-SEL e Misto-GAP si alzano in piedi e mostrano la Costituzione).*

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, colleghi, caro Ministro (anzi, caro mica tanto, visto i pasticci che come Governo state combinando), ho letto ed ascoltato con attenzione la relazione della Commissione dei saggi per le riforme. Quando ho finito, però, mi sono cascate le braccia, e anche qualcos'altro.

Sono profondamente deluso e ora le spiegherò il perché.

Anch'io ho avuto l'onore di far parte nel 2003 di un gruppo di saggi per le riforme costituzionali, ma ora devo evidenziare una serie di differenze: noi eravamo in quattro e non in 44 (non so se il 35+7+2 lo ha ricavato dallo Zecchino d'oro e dai «44 gatti in fila per tre col resto di due») *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*; abbiamo lavorato per una settimana e non per diversi mesi, come invece avete fatto voi; lo abbiamo fatto in una baita di montagna e non in un hotel a cinque stelle, come voi; ciascuno di noi, diversamente da voi, si è pagato in proprio le proprie spese, mentre i suoi, di saggi, sono andati, come si suol dire, a sbafo.

Forse i quattro saggi del Cadore non avevano titoli accademici così altisonanti, ma dopo una settimana sono scesi dai monti con un articolato vero e proprio che cambiava più di 50 articoli della Carta costituzionale. Un articolato che, mi preme sottolinearlo e ricordarlo, prevedeva già la riduzione del numero dei parlamentari, la fine del bicameralismo perfetto, il Senato federale, la modifica della forma di governo e della Corte costituzionale, la razionalizzazione del Titolo V e la devoluzione. Un testo che per quattro volte ha ottenuto il voto positivo dal Parlamento e bocciato solo da un *referendum* promosso, per mere finalità elettorali e propagandistiche, dalle stesse forze politiche che oggi richiedono non le riforme in senso lato, ma proprio quelle stesse riforme, perché le varie bozze Chiti o Violante sono identiche a quella riforma che noi avevamo approvato.

Cari compagni, tutto quello che oggi chiedete avrebbe potuto essere già in Costituzione dal 2006 se aveste anteposto gli interessi del Paese a quelli di partito. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Ma torniamo a noi, ministro Quagliariello: io qui di articolati non ne vedo, vedo solo un papocchio e non mi sembrava certo il caso di tirare in ballo né Machiavelli né tantomeno Tito Livio, come invece lei ha fatto in premessa.

La relazione che ha presentato non sarebbe adatta neppure a fare la relazione illustrativa di un progetto di legge costituzionale. Mi ricorda di più il manuale dell'apprendista stregone: ali di pipistrello, code di rospo, cima di rapa, pelo di cane, sale e pepe quanto basta. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Ma se l'è riletta, signor Ministro, la relazione? Lei una volta ebbe a dire che dobbiamo decidere se prendere la strada per Parigi piuttosto che per Berlino, Madrid o Londra (se lo ricorderà, era un'audizione). La strada indicata dai saggi, invece, sembra dire: si può andare a destra, oppure a sinistra, ma anche in alto, oppure in basso e, come se non bastasse, ci sono poi le postille di Onida o le riserve di Tabellini, Ainis, Olivetti, Caravita, Cheli, Dogliani, che vorrebbero indicare strade completamente diverse. Alla faccia dell'unanimità da lei citata in premessa!

Caro Ministro, la sua relazione, il lavoro dei saggi e tutto il resto ci insegnano solo una cosa: come non fare le riforme costituzionali e come cancellare quel po' di federalismo oggi presente in Costituzione. Tranne per il fatto che non avete inserito il ritorno alla monarchia, il ritorno al centralismo c'è tutto: è la prima volta che qualcuno addirittura discute le Regioni a Statuto speciale. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Siamo decisamente partiti con il piede sbagliato e questa falsa partenza non la attribuisco solo a lei, ma anche a me stesso perché, sbagliando, avevo creduto alle parole del presidente Letta, e alle sue, quando decise di istituire un Comitato parlamentare per le riforme costituzionali.

Pensavo fosse lo strumento giusto per fare le riforme bene e in tempi certi. Invece i mesi passano e, se va bene, il Comitato inizierà a lavorare non prima del gennaio del prossimo anno.

Oggi tutti noi dobbiamo riconoscere di avere sbagliato. Se fossimo partiti da subito a modificare la Costituzione attraverso la strada ordinaria dell'articolo 138, limitandoci al taglio del numero dei parlamentari e all'abolizione del bicameralismo perfetto, a dicembre avremmo portato a casa la prima parte della riforma e avremmo potuto finalmente scrivere la legge elettorale conseguente.

Non avendolo fatto, e avendo preso la strada del Comitato, ci siamo trovati in un vicolo cieco: ancora nessuna modifica costituzionale e, a Costituzione vigente, l'impossibilità di scrivere una vera legge elettorale.

In Commissione stiamo lavorando ad una legge elettorale di transizione, che consenta di andare al voto in caso di elezioni politiche anticipate in pendenza del pronunciamento della Corte costituzionale, e lei stesso ha auspicato l'approvazione della stessa in almeno un ramo del Parlamento entro il 3 dicembre, giorno fissato per il giudizio della Consulta.

Personalmente - ma come me la pensano diversi Presidenti emeriti della Consulta - ritengo che il ricorso sarà giudicato inammissibile proprio per le modalità con cui è stato presentato. Ma anche ammesso e non concesso che fosse dichiarato ammissibile, come potrebbe intervenire la Corte?

Prima ipotesi: dichiarare l'attuale legge incostituzionale *tout court*, ma questo vorrebbe dire lasciare il Paese privo di una legge obbligatoria come quella elettorale, visto che il Mattarellum non potrebbe tornare a rivivere automaticamente. Ma di più, se la legge venisse dichiarata incostituzionale, paradossalmente diventerebbero illegittimi i Parlamenti delle ultime tre legislature, le leggi che gli stessi hanno approvato e lo stesso Presidente della Repubblica eletto per due volte dai figli dell'attuale «porcellum».

Seconda ipotesi: potrebbe dichiarare incostituzionale solo il premio di maggioranza senza soglia, ma così facendo ci ritroveremmo una legge squisitamente proporzionale, cosa che spetterebbe solo alla politica e non certo alla Corte costituzionale decidere, e il ritorno alla Prima Repubblica.

Non solo: se fosse incostituzionale il premio, allora sarebbe incostituzionale anche quello previsto dalla legge per i Comuni al di sotto dei 15.000 abitanti, che prevede, per la stragrande maggioranza dei Comuni italiani, che con un solo voto in più venga eletto il sindaco con una maggioranza predeterminata, proprio in virtù del premio di maggioranza che fino ad oggi mai è stato contestato.

Dubito, poi, che qualcuno possa considerare incostituzionali le liste bloccate perché, se così fosse, lo sarebbero anche quelle del Mattarellum e delle tante leggi elettorali regionali.

È evidente che la legge elettorale non la si fa con la Corte costituzionale, ma la si fa con la volontà politica. Oggi questa volontà politica c'è, perlomeno a parole e in Commissione.

Le prime cose che ho preteso in quella sede sono state, in primo luogo, delle simulazioni, ovvero i risultati che si sarebbero prodotti applicando le varie leggi elettorali del mondo (quando applicabili) ai risultati delle elezioni politiche del febbraio 2013. Le ha fatte il Servizio studi e consiglio a tutti i colleghi di andare a leggersele, perché danno risultati sorprendenti.

In secondo luogo, ho chiesto una serie di audizioni di costituzionalisti non di parte, ovvero i Presidenti emeriti della Consulta, e di esperti in materia elettorale. Sia le simulazioni (tutte le simulazioni) che le audizioni hanno dimostrato che non esiste, a Costituzione vigente, una legge elettorale in grado di garantire la governabilità del Paese. *(Il ministro Quagliariello conversa con il senatore Formigoni)*.

Vedo una riunione ai banchi del Governo.

PRESIDENTE. Senatore Formigoni, la prego di lasciare ascoltare il Ministro. Prego, senatore Calderoli.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Non ci sono storie: finché l'elettorato attivo è diverso tra Camera e Senato e

finché il Senato esprime la fiducia, la governabilità e la stabilità di Governo non si possono realizzare se non per caso, con buona pace anche di quelli, tra cui il sindaco Renzi, che ci propone il doppio turno o il ballottaggio. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Sono fanfaluche, perché il ballottaggio (o come lo si voglia chiamare) si dovrebbe fare sia alla Camera sia al Senato, per cui potremmo avere che alla Camera vince A e al Senato vince B o, peggio ancora, che alla Camera vanno al ballottaggio A e B e al Senato vanno C e D. Mi dite voi come si realizza la maggioranza di Governo? *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Perché ho definito «porcata» la legge attuale? Ragazzi miei, vedendo quello che viene proposto, devo dire che si riesce anche a fare molto peggio della porcata, se andiamo avanti così! *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S)*.

Oggi la legge elettorale non è all'attenzione di quest'Aula, ma quello che ho detto fino ad ora deve servire per dare un indirizzo e un mandato al Comitato per le riforme: se è vero, come dite, che questa legislatura è destinata a durare non solo qualche mese, non dobbiamo partire riscrivendo tutta la Costituzione in un sol colpo, ma procedere a *step*.

Il primo di questi *step* deve limitarsi al taglio dei parlamentari, alla fine del bicameralismo perfetto e al Senato federale, che potrebbero essere approvati entro la primavera del 2014.

Il secondo *step* è la legge elettorale transitoria, da approvarsi entro l'estate 2014 come semplice paracadute.

Il terzo *step*, da realizzarsi entro la fine del 2014, riguarda le modifiche di tutto il resto della Costituzione, prevedendo, fra l'altro, la modifica della forma di governo, non escludendo il semipresidenzialismo, la razionalizzazione e l'attuazione del Titolo V (non la cancellazione, come vorreste voi), ivi compresi gli articoli 116, 117 e 119 che oggi esistono solo sulla carta, pretendendo anche una cosa: le Regioni più sviluppate hanno il sacrosanto diritto di vedersi attribuite tutte le funzioni e le risorse che oggi vengono attribuite alle Regioni a statuto speciale. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Solo dopo questi tre *step* si potrà finalmente scrivere la legge elettorale definitiva e conseguente, in grado di garantire la governabilità e la stabilità di Governo, la rappresentatività democratica e la possibilità di scelta da parte dell'elettore e dell'eletto.

Tutto questo percorso potrebbe concludersi entro la primavera del 2015. Diversamente, non ci sarà nessuna legge elettorale e, peggio ancora, nessuna riforma e, piaccia o non piaccia, torneremo a votare con il «porcellum».

La Lega, però, crede nelle riforme e nonostante i ritardi voterà a favore dell'istituzione del Comitato per le riforme. Ma non prendiamoci più in giro: o si parte e si lavora sul serio oppure andatevene a casa, e subito, perché di danni ne avete già fatti fin troppi, non solo al Paese, ma agli stessi partiti che costituiscono questa grande coalizione, che è talmente grande che sta determinando la disgregazione dei partiti che la costituiscono. Non è un caso che sia entrato in Aula solo ora un Capogruppo di maggioranza, e poi un altro; fino ad oggi le sedute sono brillate per presenza dei Capigruppo di opposizione e non di maggioranza. Ministro Quagliariello, l'hanno lasciata un po' solo! *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S)*.

Nonostante tutto, però, noi daremo il nostro voto e mi auguro che vi saranno quei 214 voti che sono necessari nella votazione che ci apprestiamo ad effettuare, perché diversamente ti saluto Comitato e ti saluto le riforme! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

MARAN *(SCpI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAN *(SCpI)*. Signor Ministro, onorevoli colleghi, noi, tutti noi, non abbiamo mai pensato che basti riformare la Costituzione per risolvere i nostri gravi problemi. Trovo difficile, però, comprendere l'atteggiamento di quanti, come i colleghi del Gruppo M5S, hanno parlato di minacce autoritarie incombenti o tirano fuori la P2 tutte le volte che viene posto all'ordine del giorno il tema della riforma costituzionale in modo da dare ai Governi italiani quella stessa forza istituzionale che hanno i Governi

in tutte le altre democrazie europee. Trovo riduttivo affermare che la crisi attuale riguarda unicamente la «affidabilità» della classe politica e non le regole costituzionali ed elettorali.

Alle difficoltà del Paese non è estranea la debolezza delle nostre istituzioni. Non per caso incisivi processi di riforma hanno interessato da tempo tutte le grandi democrazie europee. In Germania la Costituzione è stata modificata più di 50 volte dal 1949; l'incisiva riforma del federalismo tedesco, approvata nel 2006 e diretta ad un miglioramento della capacità decisionale della Federazione e dei *Lander*, ha modificato 25 articoli della legge fondamentale.

Nel 2008 la Francia ha approvato il più importante progetto di riforma della Costituzione francese del 1958, un progetto che incide in modo significativo sulla dinamica dei poteri e dei contropoteri della V Repubblica; l'ha fatto dopo che il presidente Sarkozy ha istituito un Comitato di riflessione e di proposta sulla modernizzazione ed il riequilibrio delle istituzioni della V Repubblica francese, presieduto da Balladur, le cui conclusioni sono state quasi integralmente recepite nella riforma costituzionale. Insomma, si è trattato di una commissione di esperti, come del resto hanno fatto Regno Unito, Germania e Stati Uniti.

Anche in Spagna è all'ordine del giorno la riforma della Costituzione (che compirà trentacinque anni a dicembre ed è la più longeva nella storia spagnola), perché il consenso territoriale si è incrinato e non si può intendere la democrazia spagnola senza il processo di decentramento politico che costituisce lo Stato autonomistico. Cito «El País»: la miglior difesa della Costituzione è la riforma della Costituzione.

Il fatto è che condividiamo gli stessi problemi: la differenza sta nella nostra inconcludenza, sta nella nostra impotenza a riformare. La differenza la fanno trent'anni di proposte non realizzate e di realizzazioni andate in una direzione sbagliata. Basterebbe ricordare la mancata abolizione delle Province. Basterebbe ricordare che la dimensione territoriale dei nostri Comuni è ancora quella del Medioevo: la distanza che si poteva percorrere a piedi sulle strade di allora nelle ore di luce.

In Danimarca hanno ridotto i comuni da 1.388 a 275, in Belgio da oltre 2.500 a meno di 600, nel Regno Unito da 1.830 autorità locali si è scesi a 486, e così in Germania. E potrei continuare. Siamo i soli in Europa ad aumentare gli organismi locali e provinciali anziché ridurli.

Trovo perciò incomprensibile il conservatorismo istituzionale che da anni paralizza qualunque tentativo di riforma. Ed è troppo facile, colleghi del Movimento 5 Stelle, ergersi a difensori ultimi delle promesse costituzionali e, nel frattempo, non fare nulla aspettando tempi migliori. È troppo facile lanciare sospetti e denigrare, senza dire nulla su come uscire dallo stato penoso del nostro sistema politico?istituzionale.

La presenza di due Camere investite degli stessi poteri di indirizzo politico e degli stessi poteri legislativi è solo la contraddizione più vistosa, che non ha eguali in altre democrazie parlamentari; un relitto di quando ciascuno degli schieramenti temeva il 18 aprile dell'altro, senza contare che la nostra Repubblica è già profondamente cambiata, spesso in modo involontario e imprevisto e oggi risulta incompiuta, a metà, al punto che l'insieme di correzioni mirate alla "sgangherata" riforma del Titolo V varata nel 2001 (come l'ha definita il professor Barbera) riflette aspettative molto diffuse tra gli studiosi e di una parte significativa dell'opinione pubblica.

Inoltre, è da un pezzo che la *premiership* è diventata la vera e fondamentale posta in gioco, al punto che si è fatto dell'investitura popolare diretta (o come se diretta) il perno attorno a cui ruota il sistema, senza peraltro introdurre alcun serio contrappeso. Non per caso tra i saggi, sul punto, si sono manifestate sensibilità diverse e due diversi auspici: c'è chi confida che i partiti siano in grado di superare l'attuale crisi e di tornare a collegare rappresentanza e Governo in un quadro che conservi gli elementi di flessibilità della forma parlamentare; c'è chi, invece, presuppone che i problemi possano risolversi con la creazione di istituzioni ad investitura popolare diretta, anche come presupposto della rigenerazione del sistema dei partiti.

Ovviamente ne discuteremo, ma sono passati vent'anni da quando i cittadini hanno risposto inequivocabilmente alla domanda alla base del *referendum* del 1993: sono i partiti o i cittadini a

scegliere il Governo? E questo risponde ai partiti o ai cittadini? Questa è una domanda semplice semplice, che incontreremo di nuovo quando discuteremo della legge elettorale. Diciamoci la verità: è dal 1993 che ci siamo abituati ad eleggere direttamente sindaci, presidenti di Provincia e (poi) di Regione, e potrei continuare. Nel 2001 i nomi di Rutelli e di Berlusconi erano indicati sulla scheda elettorale. Con le primarie il centrosinistra sceglie ormai d'abitudine i candidati per le cariche monocratiche e con le primarie il PD ha addirittura scelto il segretario nazionale e i segretari regionali.

Ora Enrico Letta propone - giustamente - l'elezione diretta del Presidente della Commissione europea e, più in là, del Presidente degli Stati Uniti d'Europa. Perfino il presidente Napolitano, nella conversazione con Federico Rampini contenuta nel suo libro più recente «La via maestra», ha ipotizzato un presidente unico scelto a suffragio universale tra i candidati presentati dalle grandi famiglie dei partiti (pagina 60).

Fatemi capire: noi possiamo scegliere direttamente il governo nei Comuni, nelle Province e nelle Regioni e vorremmo scegliere il governo dell'Europa, ma non possiamo scegliere quello nazionale. Perché? Perché c'è Berlusconi? Ma la politica non tornerà normale con l'uscita di scena di Berlusconi. Quello che è avvenuto in questo ventennio non è una parentesi antistorica, un'invasione degli Hyksos. Nel 1994 non si è prodotto un *vulnus* che attende di essere sanato, ma sono saltate gerarchie culturali durate mezzo secolo che non è più possibile ristabilire.

A modo suo, Berlusconi (e prima la Lega Nord) è l'espressione di un grande rivolgimento iniziato nel secolo scorso, che De Marchi ha chiamato «la rivolta dei produttori»: la sollevazione dei ceti produttivi (dipendenti, imprenditori, agricoltori, professionisti, commercianti) contro la truffa e lo sfruttamento di una classe politico-burocratica - uso le parole di De Marchi - che, spacciandosi per paladina dell'interesse generale, si appropria di una parte sempre più cospicua del loro reddito, riuscendo a vivere e ad arricchirsi nell'ozio, nella sicurezza e nel privilegio, alle spalle di chi lavora nella fatica e nell'insicurezza tipiche di ogni attività di mercato. Questa sollevazione, questa rivolta antiburocratica e antistatalista, che ora la crisi ha aggravato, è il filo rosso che collega la spinta populista attuale, la rivolta reaganiana in America, quella thatcheriana in Gran Bretagna, quella antisocialista in Germania, Belgio, Scandinavia e Francia e perfino, fatte salve le ovvie specificità, quella anticomunista all'Est.

Con questa cosa, nella versione di casa nostra, dobbiamo fare i conti. Come ha scritto malignamente Max Gallo, l'Italia è «la metafora d'Europa», ovvero la società in cui tutto si manifesta in modo caricaturale, esagerato ed eccessivo, ma non è un'anomalia. Le sue vicende - le nostre vicende - sono un capitolo della storia europea di questi anni e per rendersene conto basta dare un'occhiata a quel che succede in uno dei Paesi più civili del mondo, come l'Olanda. E chiunque voglia guidare il Paese non ha altra possibilità che quella di provare a conquistare quelle parti di elettorato che ora forse si renderanno disponibili con il mutare dei rapporti di forza nel centrodestra, facendo proprie le loro istanze, facendo proprie, cioè, quelle domande e quelle aspirazioni sul fisco, sulla giustizia e sulle libertà economiche che esse esprimono e che Berlusconi ha lasciato insoddisfatte.

Questo implica, da un lato, un'evoluzione delle culture politiche, un deciso cambio di mentalità, una svolta culturale in politica economica che favorisca la competitività, la lotta agli sprechi, la riduzione di una tassazione insopportabile; implica quella che noi di Scelta Civica abbiamo definito la riforma europea dell'Italia. E, dall'altro lato, richiede una riforma delle istituzioni che la favorisca.

Scelta Civica sosterrà questo sforzo, lo sforzo per arrivare al passo che, secondo Karl Popper, segna la modernità liberaldemocratica, ossia cambiare non la risposta, ma la domanda, e chiedersi non chi debba governare, ma come sia possibile costruire un meccanismo istituzionale che consenta di sostituire pacificamente i governanti quando li si ritenga inadatti. Insomma, un meccanismo che consenta di impedire che governanti cattivi e incompetenti facciano troppo danno.

Noi non dobbiamo temere il cambiamento. Quello che dobbiamo temere è un ennesimo fallimento. *(Applausi dai Gruppi SCpI e PD. Congratulazioni).*

TAVERNA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVERNA *(M5S)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, ho ascoltato quanto ha detto e su un aspetto - e si ritenga fortunato - mi sono trovata in accordo. Lei, con forza e veemenza, ha chiesto quanto è costata la riforma del Titolo V del 2001 e quanto è costata alle imprese e ai cittadini. Però non si è posto una domanda; gliela faccio io: ma chi ha fatto quella riforma? Chi l'ha scritta? Chi l'ha approvata, chi l'ha promulgata? *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Beh, siete stati voi. Siete sempre voi, signori. Sì, siete voi. Fra dieci anni avremo qualcun altro che ci verrà a dire: ma chi ha fatto la riforma del 2014? Chi l'ha approvata? Quanto è costata? Non sarete voi perché, se tutto va bene, sarete tutti a casa. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Lei poi ha citato come esempio un noto costituzionalista. Io adesso le leggo qualche nome: Stefano Rodotà, Gustavo Zagrebelsky, Alessandro Pace, Ferdinando Imposimato. Non so se vi dicono niente questi nomi, però non sono certo esponenti del Movimento 5 Stelle. Si tratta di insigni giuristi della nostra Nazione, giuristi attualmente tutti accomunati da una ferma convinzione: questa legge costituzionale proposta e spinta dalla maggioranza è a dir poco uno scempio. Una volta, signori, era comune il detto: fatta la legge, trovato l'inganno. In questo siete stati innovativi perché adesso abbiamo: fatto l'inganno, trovata la legge, e oltretutto è anche una legge costituzionale.

Vi ricordate cosa afferma il secondo comma dell'articolo 1 della Costituzione? «La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione». Questo Parlamento - speriamo - dovrebbe rappresentare il popolo.

Senatori della maggioranza, in questo momento voi vi state domandando chi state rappresentando? E lo dico in particolare ai colleghi del PD. Sapete chi state rappresentando? Perché con questa deroga all'ultimo baluardo della Costituzione vi mostrate per quello che siete: siete semplicemente una classe politica che, nonostante si sia resa conto della palese ostilità della popolazione a questa modifica e alle sue conseguenze, persevera ostinatamente a volerla approvare, al solo fine di autolegittimare se stessa. E poco importa che sia una modifica con ogni probabilità di per se stessa incostituzionale: del resto, la Costituzione che volete a tutti i costi devastare la violate già tutti i santi giorni e l'unica voce a ricordarvelo, signori, è quella del Movimento 5 Stelle, nonostante continuiate a dire che sia poco propositivo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Vi porto solo qualche esempio: sono gli articoli 1, 3, 32 e 34, gli articoli oggi tra i più violati della nostra Costituzione, e sono violati sia nel metodo che nel merito da Governi che da vent'anni perpetrano politiche contrarie al bene dei cittadini.

L'articolo 1: abbiamo uno dei tassi di disoccupazione più alti d'Europa e cosa avete fatto con gli ultimi Esecutivi per rendere effettivo il diritto al lavoro? La riforma, o meglio la controriforma Fornero e la sua tanto decantata flessibilità? Al contrario, la disoccupazione continua a crescere a livelli esponenziali e in fondo al *tunnel* della crisi non si vede nemmeno un bagliore di ripresa.

E cosa dovrebbe fare, invece, un Governo che voglia davvero promuovere il lavoro? Semplice: dovrebbe introdurre il reddito di cittadinanza *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Non ne sentiamo parlare. Non ne volete parlare. Eppure queste sono proposte vere, effettive. In questo modo si può garantire ai disoccupati, vittime della vostra crisi, un introito provvisorio immediato, un introito dignitoso, senza che siano costretti a mercanteggiare miseramente al ribasso i propri sacrosanti diritti, per sopravvivere in qualche modo e garantire un futuro ai propri figli.

Magari qualche tecnico illuminato - abbiamo ancora qualche pezzo di lista civica - potrebbe spiegarci come conciliare i principi dell'articolo 1 e dell'articolo 4 con la modifica dell'articolo 81, impostaci dall'Unione europea: quel famigerato principio del pareggio di bilancio (ne parlate tutti, non sta bene a nessuno) che vieta l'indebitamento pubblico, salvo casi eccezionali, impedendoci di fare quelle politiche necessarie per sostenere l'occupazione nelle fasi di crisi. Keynes si starà rivoltando nella tomba.

L'articolo 32, la sanità; l'articolo 34: «La scuola è aperta a tutti (...) I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo

diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze (...)».*(Applausi dal Gruppo M5S)*. Confrontando queste norme con la realtà che vediamo sotto i nostri occhi, mi sembra superfluo sottolineare che sono, forse, i due articoli più violati della nostra intera Carta costituzionale. Violati dai tagli lineari a scuola, università, ricerca, sanità: tagli lineari iniziati con Tremonti e Berlusconi e proseguiti con Monti.

Ogni volta, la stessa identica musica: non c'è copertura. Tradotto in parole povere: non ci sono soldi. Eppure, di contante sembra essercene a iosa per progetti faraonici e inutili come il TAV o autostrade da e verso il nulla, però con otto corsie, per finanziare guerre mascherate da operazioni di pace in Serbia, in Afghanistan e in Iraq. E qui dimentichiamo un altro articolo, l'articolo 11 della Costituzione, il quale sancisce che «L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali». Insomma, i soldi ci sono per ferro, cemento e bombe; per il sociale, per la cultura, la nostra vera industria, non ci sono mai.

Ve lo diciamo in faccia, signori: i tagli fatti a queste parti della democrazia - è arrivata oggi la legge di stabilità - i tagli fatti alla sanità, ricerca e istruzione sono tagli antidemocratici e anticostituzionali: questa è la vera antipolitica. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Sono sacrifici che colpiscono solo i più deboli, le persone più svantaggiate, aumentando la forbice tra ricchi e poveri (probabilmente siete da una parte della forbice che non ci riguarda) *(Applausi dal Gruppo M5S)*; aumentano la forbice tra sommersi e salvati; annientano i presupposti stessi del principio di uguaglianza dell'articolo 3 della Costituzione, e senza di essi resta solamente un guscio vuoto.

E tutte queste mirabolanti riforme come avvengono il più delle volte, se non mediante la produzione industriale di decreti-legge? L'articolo 77 parla di ricorso di decreti-legge solo in «casi straordinari di necessità e urgenza». La Corte costituzionale - che lei stesso ha citato - l'ha ribadito svariate volte, ma i Governi che si sono alternati finora, incluso l'attuale, sono rimasti sordi ai suoi richiami, perché c'è sempre qualche disastro da evitare. Del resto, noi siamo in perpetua emergenza, vero? Allora, parliamo di giustizia, signori. Ricordiamo il lodo Schifani e il lodo Alfano; o meglio, il lodo Berlusconi 1 e 2. La sostanza non cambia: sono leggi approvate in fretta e furia, nonostante persino i muri sapessero che la Corte costituzionale le avrebbe poi giustamente annullate: l'una con una sentenza del 2004, la quale ha sottolineato il suo contrasto con sei articoli della Costituzione (un *record*); l'altra con una successiva sentenza del 2009.

Quindi, dopo aver fatto lavorare per riforme incostituzionali le ordinarie Commissioni affari costituzionali, adesso ne tiriamo su una, di per sé incostituzionale, per approvare leggi incostituzionali ancora più velocemente. Signori, alla vergogna non ponete mai fine, credetemi! E sarà un peccato che anche questa volta, come in passato, il presidente Napolitano probabilmente dimenticherà la facoltà che gli concede l'articolo 74. Lungi da me sostenere che ci sia un obbligo, da parte del Presidente, di rimandare al mittente leggi palesemente ingiuste e incostituzionali, porcherie inaudite per obbligare la maggioranza almeno all'onta di una nuova approvazione.

Dispiace però che spesso non abbia avuto questa sensibilità, questa volontà di opporsi inviando un messaggio fortissimo di censura, un segnale inequivocabile all'opinione pubblica, e abbia invece firmato senza porsi troppi problemi. Del resto, gli avvenimenti costituzionalmente singolari non sono mancati negli ultimi tempi: ce lo siamo dimenticato l'indegno teatrino al quale ci hanno fatto assistere alcuni colleghi parlamentari del PdL, i quali hanno occupato un tribunale, violando apertamente la fondamentale separazione dei poteri, garanzia di ogni democrazia sin dai tempi della Rivoluzione francese dichiarando, di fatto, guerra al potere giudiziario? *(Applausi dal Gruppo M5S)*.Non è questa forse una pericolosissima interferenza con quanto disposto tanto dall'articolo 101 della Costituzione, vale a dire che «i giudici sono soggetti soltanto alla legge», quanto dall'articolo 104, cioè che «la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere»?

Andiamo al punto che è l'articolo 138 della Costituzione e i giochini con i quali lo volete aggirare, dando ad una Commissione speciale di saggi graditi alle forze politiche il compito di indicare le innovazioni costituzionali e a un Comitato *ad hoc* il potere di redigere il testo delle modifiche che sarà poi approvato dai parlamentari, senza possibilità di apportare emendamenti. E tanto per cambiare,

nessuno, eccetto noi, parla di introdurre il *referendum* propositivo senza *quorum* e l'obbligo di discussione delle leggi di iniziativa popolare. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

In una Costituzione rigida come la nostra la procedura per la revisione costituzionale è solo quella prevista dalla Costituzione stessa. Una legge costituzionale o è conforme all'articolo 138, oppure è difforme; non ci sono mezzi termini o sotterfugi. Diamo infatti il giusto nome a quello che questo Governo vorrebbe far passare in silenzio, sotto gli occhi nostri e della comunità internazionale: benvenuti in Italia, il Paese delle riforme incostituzionali.

Ma l'aspetto peggiore della vicenda è che sappiamo a malapena come, ma di certo non sappiamo cosa volete cambiare della Parte II della Costituzione: il tutto illudendo la popolazione, sbandierando ai quattro venti che questa è la via per risolvere la crisi economica che affligge il Paese. Non è vero, Ministro. Non è questa la via. È falso, perché da questa crisi si esce solo con le vere riforme, riducendo privilegi irragionevoli e indifendibili, contenendo gli sprechi della pubblica amministrazione. Ma questo non vi passa neanche per l'anticamera del cervello.

PRESIDENTE. Senatrice Taverna, la invito a concludere.

TAVERNA *(M5S)*. Sì, signora Presidente, ho quasi terminato. Mi associo a quanto già detto dalla rappresentante del Gruppo SEL: bastano 23 di voi per ridare al popolo la sua sovranità, per farlo esprimere con un *referendum* su questa deroga che vorreste far passare al buio, di nascosto.

Ve lo chiedo non da senatrice, ma da cittadina, ve lo chiedo con la voce delle piazze che voi non ascoltate: non permettete che questo Governo, nato da un inganno elettorale, vi tolga la voglia di guardarvi allo specchio la mattina. Sì, perché chi stravolge con leggerezza la Parte II della Costituzione rischia di negare anche la Parte I e i principi fondamentali della libertà e della dignità umana. Questa deroga spacciata da riforma fa paura a noi cittadini. Ma, come diceva qualche secolo fa Thomas Jefferson, «non sono i popoli a dover aver paura dei propri governi, ma i governi che devono aver paura dei propri popoli». *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto-SEL)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Rivolgo, a nome del Senato, un saluto agli studenti della scuola media di Montelibretti, in provincia di Roma. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale n. 813-B (ore 11,28)

BRUNO *(PdL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO *(PdL)*. Signora Presidente, credo che il dibattito odierno debba essere circoscritto in poche battute, non fosse altro perché già abbiamo affrontato lo stesso testo. In quest'Aula c'è stato un voto favorevole e abbiamo registrato positivamente che anche la Camera dei deputati, senza modifiche, ha approvato il testo che istituisce il Comitato per le riforme costituzionali ed elettorali. Quindi, credo che potremmo limitarci a dare il nostro consenso, come già abbiamo fatto, con le stesse motivazioni.

Ringrazio il ministro Quagliarello e la presidente Finocchiaro per aver sviscerato molto meglio le questioni e avere rappresentato quale sia lo stato dell'arte dopo il voto di luglio che abbiamo avuto in quest'Aula. In effetti, abbiamo acquisito la documentazione che i saggi hanno elaborato, e debbo dire che il parere che è stato dato e il lavoro che ci è stato offerto serviranno da guida al Comitato dei 42.

Anche qui ci sono luci e ombre, perché non c'è una sola voce. D'altra parte non poteva essere

diversamente. Quindi, sta a noi, alla politica, dare quel colpo di reni che ci consentirà sicuramente di scegliere quali siano le riforme più adatte al Paese in questo momento storico e culturale. È un lavoro che sicuramente faremo e abbiamo voglia di fare. Credo che questo Parlamento sia animato veramente dalla buona volontà di giungere a conclusione di un lavoro.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI **(ore 11,30)**

(Segue BRUNO*)* Chiaramente, il Governo deve tenere: questo è l'auspicio dei partiti che oggi appoggiano questa maggioranza, e noi, Senato e Camera, faremo la nostra parte.

Mi sia consentito, ministro Quagliarello: lei, nella sua pregevole esposizione, ha detto una cosa che mi ha veramente fatto sobbalzare, quando ha parlato di legge elettorale. Non parlo di quella che interverrà dopo la modifica strutturale, ma di quella che stiamo discutendo ed elaborando in Commissione affari costituzionali del Senato.

Lei ha detto una cosa che io mi auguravo di non sentire, ossia che se poi il Parlamento non riesce, il Governo si farà carico di fare un decreto. Mi auguro che questo non avvenga, perché, se dovesse verificarsi un fatto di questo genere, io credo che noi non andremo a fare nessun tipo di modifica, perché la modifica per arrivare a buon fine deve necessariamente essere fatta, adesso, con i testi che abbiamo, e credo che ci siano tutti i presupposti affinché si possa addivenire a un testo che prevede quelle modifiche che la Corte costituzionale ha già sottolineato.

Sia io che la collega Lo Moro, correlatrice di questo provvedimento, stiamo lavorando ed elaborando un testo che raccolga il più possibile la volontà della stragrande maggioranza delle forze politiche che siedono in Commissione. Però, il fatto di dire che il Governo si può far carico di un decreto non lo condivido: io credo che debba poi essere il Parlamento ad affrontare e risolvere il problema. È un po' come il gatto che si morde la coda.

Credo che dobbiamo riuscirci in questa fase, e so che lei, che partecipa ai lavori, avrà registrato, come ha detto, che sicuramente arriveremo a destinazione. Ma il fatto di avere oggi affermato in quest'Aula che il Governo potrebbe anche pensare a un decreto mi fa pensare male. Forse il Ministro sa che c'è qualche forza politica che cerca, come si suol dire, di far saltare il tavolo? Forse c'è qualche personaggio politico, tra coloro che appoggiano questo Governo, che, facendo richieste di doppio turno e di voto di preferenza, gioca a far sì che il Parlamento non faccia nessuna riforma della legge elettorale odierna? Credo che su questo punto il Ministro debba essere più chiaro. Se sa che c'è, da qualsiasi parte politica, la volontà di non continuare l'attività seria che si sta facendo in queste ore nelle Aule delle Commissioni, credo sia giusto che in quest'Aula venga detto.

Anch'io ho registrato, durante la discussione dei nostri provvedimenti, che ci può essere qualche fuga in avanti, ed è chiaro che una fuga in avanti può portare a non fare nulla, ma poiché confido nelle parole che mi vengono dette dalla presidente Finocchiaro e dalla correlatrice Lo Moro, e mi fido, sono convinto, anche per il mandato che abbiamo ricevuto, che noi quei ritocchi che la Corte costituzionale ha evidenziato siamo in condizione di farli e offrirli alla valutazione di questa Assemblea. Solo in questi termini noi stiamo lavorando.

Mi auguro pertanto, e approfitto di quest'occasione per ribadirlo, che si possa nel più breve tempo possibile offrire un testo: un testo che non parla però né di doppio turno né di preferenze, perché mi pare che nessuna delle forze politiche vi abbia fatto riferimento in sede di discussione del provvedimento. Quindi, se c'è qualche forza politica che la pensa diversamente, credo che sia opportuno e giusto che lo dica. Se così non fosse, rischiamo di andare avanti e di arrivare alla fatidica data del 3 dicembre, quando la Corte costituzionale dovrà valutare l'ammissibilità e forse anche il merito di questa legge, con tutti i rischi che questo Parlamento non può correre.

Da parte nostra ci sarà sicuramente nel più breve tempo possibile un testo su cui ci dobbiamo confrontare. Mi auguro che il lavoro che il Governo può svolgere in questa fase tenga nel perimetro le decisioni che dobbiamo prendere. Non oltre. Perché noi in questa fase dobbiamo solo ed esclusivamente ritoccare una legge che già esiste e riportarla nell'alveo della costituzionalità, facendo tesoro dei rilievi che la Corte costituzionale in più occasioni ha già manifestato.

Ho tenuto a fare questa sottolineatura - e mi spiace se ho preso un po' di tempo - perché, come ho detto, sul testo che oggi andiamo ad approvare non dobbiamo aggiungere nulla alle dichiarazioni che già abbiamo fatto e che confermiamo in ogni loro parte. Il nostro voto quindi sarà sicuramente favorevole, mi auguro con le maggioranze che la Costituzione richiede. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

TONINI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI *(PD)*. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, il Gruppo del Partito Democratico rinnoverà tra poco, in sede di seconda deliberazione del Senato, il suo voto favorevole alla proposta di legge costituzionale per l'istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali.

Lo farà con la serena coscienza di corrispondere in questo modo ad un bisogno profondo e ormai anche antico del nostro Paese, nel rispetto pieno della lettera e dello spirito della nostra Carta costituzionale.

È stata più volte e assai opportunamente citata, nel corso di questo dibattito, la bellissima chiusura del discorso di Piero Calamandrei agli studenti di Milano, il 26 gennaio del 1955: «Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione». *(Applausi dal Gruppo PD).*

Sono parole di straordinaria forza e bellezza. Perché ci ricordano, come dice lo stesso Calamandrei in quel medesimo discorso, che la nostra Costituzione «non è una Carta morta», non è, verrebbe da dire, un testo che possa essere compreso astraendolo, sradicandolo, strappandolo al drammatico, luttuoso e insieme luminoso, contesto che l'ha generato.

La nostra non è una Carta morta, è una Costituzione vivente, perché partecipa della vita del popolo italiano, delle sue tragedie e dei suoi progressi, delle sue angosce e delle sue speranze. Perché è parte integrante della sua storia. E dunque vive con essa, rinasce e si rinnova di continuo, insieme alle generazioni che si succedono nel nostro Paese.

La nostra, si potrebbe dire, è una Carta vivente, proprio perché non è una Carta perfetta, ma una Carta perfettibile. Del resto, così è la democrazia: nessun sistema democratico è perfetto. Mentre caratteristica di ogni sistema democratico, e solo di ogni sistema democratico, è la sua perfettibilità, la sua capacità di cambiare, di imparare dai propri errori, di evolvere con il popolo e nella coscienza del popolo.

I Padri costituenti erano pienamente consapevoli della perfettibilità della Costituzione. C'è un documento straordinario che riporta in modo vivo questa lucida consapevolezza: è la lunga intervista rilasciata nel 1984, a quasi quarant'anni dalla Costituente, da Giuseppe Dossetti e Giuseppe Lazzati, a due intervistatori di eccezione, Pietro Scoppola e Leopoldo Elia.

«lo sono convinto» dice Lazzati «che il messaggio, forse sollecitato, guidato dal gruppo che era probabilmente il più preparato,» - quello dei professorini - «è entrato nella Costituzione: la prima parte, i principi, senza dubbio... solo che ancora adesso è da far diventare programma per un Governo che voglia governare. È nella pratica di governo che la Costituzione non è entrata: è restata nel cassetto. Senza dire che alcune cose di cui si parla oggi,» siamo nel 1984 «non per la prima parte, ma per le parti che riguardano precisamente le strutture istituzionali e via di seguito, erano state proposte da noi. Noi avevamo fatto serie obiezioni al bicameralismo... ma non passarono».

E poco oltre, ecco le parole di Dossetti, in piena sintonia con Lazzati: «Bisogna dire che nella parte strutturale la seconda Commissione è mancata». E ancora: "Sì, i princìpi va bene, ma invece noi non abbiamo operato nella parte strutturale, che è stata quella che è stata, e di cui vedevamo l'insufficienza o i problemi". "Quali problemi?", gli chiedono. Dossetti risponde pronto: "Il bicameralismo e un garantismo eccessivo", riguardo alla forma di governo. Ma quale fu la causa di questi eccessi di garantismo - come li chiamavano loro - che fecero scartare a De Gasperi qualunque forma di governo

forte, il presidenzialismo propugnato da Calamandrei e perfino il cancellierato? Dossetti risponde: "Perché ancora si era sotto l'ossessione del passaggio alla maggioranza del Partito Comunista". E da parte di Togliatti c'era una preoccupazione speculare: "Si cumulano i due garantismi - spiega Dossetti - e producono la seconda parte della Costituzione... tutti e due per eccesso di paura dell'altro". "Sono stati i politici - conferma Lazzati - che hanno voluto questo ipergarantismo, respingendo le proposte dei giuristi (come Mortati, o Calamandrei) che volevano rafforzare l'Esecutivo".

Eccolo, dunque, il contesto che ha dato vita al testo, colleghi. Un contesto drammatico, nel quale le speranze suscitate dalla Liberazione si sono mescolate con le diffidenze, i timori, le paure portate dalla incipiente guerra fredda. De Gasperi, Togliatti e gli altri *leader* politici della neonata Repubblica hanno dato vita ad una Costituzione che ha garantito la convivenza pacifica e ha saputo gestire le tremende tensioni della contrapposizione tra i blocchi. Ma al prezzo, un prezzo molto alto, della debolezza dei governi e in definitiva della politica stessa, in paradossale contrasto con le ambizioni riformatrici della Parte I della Carta.

Questa è la nostra storia, la storia di una democrazia difficile. È una storia, la nostra, che non può essere rinnegata, né rimossa, né liquidata in modo sommario. Va assunta, e insieme, dialetticamente, superata. Noi abbiamo il dovere di andare oltre: consapevoli del nostro passato, ma preoccupati dell'avvenire del nostro Paese.

Per questo oggi dire che la Costituzione va attuata e dire che va riformata è dire la stessa cosa. E non si può dire l'una cosa senza l'altra. Solo una Costituzione sapientemente e coraggiosamente riformata, in quella che Dossetti e Lazzati chiamano «la parte strutturale», può essere attuata in quella parte di princìpi che ancora attende di essere tirata fuori dal cassetto, di «diventare programma per un Governo che voglia governare».

Si è detto giustamente, nel corso di questo dibattito, che la nostra è una Costituzione rigida, quanto alle procedure di revisione. È vero, la nostra è una Costituzione rigida, per fortuna. Ma la nostra, dice sempre Calamandrei nel celebrato discorso di Milano, «non è una Costituzione immobile che abbia fissato un punto fermo, è una Costituzione che apre le vie verso l'avvenire». Aprire al popolo italiano le vie verso l'avvenire e farlo nella e con la Costituzione: questo è oggi il nostro compito. Un compito arduo e insieme ineludibile. Tanto più in uno scenario internazionale - l'hanno detto altri colleghi - segnato dal crescente, diffuso affanno di tutti i sistemi democratici, su entrambe le sponde dell'Atlantico, dal persistente ritardo nel compimento della transizione democratica dei grandi Paesi emergenti e dal preoccupante stallo, mentre proliferano i populismi, del processo di integrazione politica dell'Unione europea.

La relazione, ampia e profonda, del ministro Quagliariello, basata sul grande e proficuo lavoro della Commissione di esperti nominato dal Governo, ci ha offerto un filo d'Arianna, che può consentirci di non smarrire l'orientamento, nel labirinto delle tante tesi contrapposte. Sia sulla forma di governo, con la preferenza per il governo del Primo Ministro, sia sulla legge elettorale coerente con questa scelta, il doppio turno di lista o di coalizione nazionale, sia sul superamento del bicameralismo e la connessa, drastica riduzione dei parlamentari, sia sulla revisione solidamente autonomistica e non neocentralistica del Titolo V, la relazione Quagliariello offre indicazioni aperte, ma non per questo meno forti e convincenti. Indicazioni che convergono nella proposta, alla quale il Partito Democratico è incline, vorrei dire per "informazione cromosomica", di un bipolarismo rinnovato e riformato, finalmente convergente e costruttivo, basato sulla competizione tra proposte di governo, in un quadro istituzionale più forte e incisivo, anche perché più leggero e discreto.

Sono indicazioni che vanno ora tradotte nella proposta di uno o, forse meglio, più articolati - come chiarito nel dibattito - da sottoporre al più presto al Comitato parlamentare che, con il voto di oggi, andiamo ad istituire, e poi all'esame delle Aule parlamentari e al giudizio finale del popolo sovrano.

Si è molto polemizzato, in quest'Aula, nelle piazze e sui *media*, contro questa deroga alla procedura prevista dall'articolo 138. Esprimere riserve, preoccupazioni o anche dissenso nei riguardi di questa scelta - lo dico ai colleghi dell'opposizione - è non solo legittimo, ma può essere ed è stato certamente anche utile. Io stesso, nel Gruppo, avevo espresso dubbi e perplessità sull'opportunità di intraprendere

questa via, purché - colleghi - non accada che la *vis polemica* ci faccia perdere il senso della misura e la misura del senso di ciò che in effetti stiamo facendo. «*Jede drastische These ist falsch*», diceva Adorno: ogni forzatura dialettica, ogni estremizzazione unilaterale finisce per falsificare la tesi che si vorrebbe sostenere.

Non possiamo dunque ignorare alcune semplici verità. In primo luogo, tra pochi istanti voteremo una deroga e non una modifica dell'articolo 138: una deroga come sono state le leggi istitutive delle tante Bicamerali che hanno cercato, purtroppo senza successo, il passaggio stretto della riforma. Dunque, *nihil novum*.

In secondo luogo, la deroga non scalfisce le garanzie essenziali dell'articolo 138: non la sede referente, non i *quorum*, non la doppia deliberazione, né il *referendum*.

In terzo luogo, la deroga contiene più elementi di rafforzamento delle garanzie della rigidità della Costituzione che elementi di attenuazione. È vero: viene snellita la fase referente e vengono ridotti i tempi tra le due deliberazioni, ma viene sterilizzato il premio di maggioranza alla Camera nella definizione della composizione del Comitato; viene esplicitamente prevista la possibilità di produrre ed approvare separatamente più disegni di legge e viene stabilito, fin d'ora che, qualunque sia il *quorum* dell'approvazione finale, sia comunque possibile chiedere la conferma del voto popolare.

Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, il Gruppo del Partito Democratico voterà a favore della legge costituzionale al nostro esame e si accinge a dare il suo contributo più convinto e impegnato, con mente aperta e spirito di collaborazione, con tutte le forze rappresentate in Parlamento, a questo nuovo tentativo di riformare la Parte II della Costituzione, nell'esclusivo intento di rendere meno ardua la compiuta attuazione della Parte I.

Lavoreremo raccogliendo e facendo nostra l'esortazione, antica e modernissima, del grande Ambrogio, a «*Nova semper quaerere et parta custodire*»: a cercare, ad anelare il nuovo, il cambiamento, il futuro, e a custodire gelosamente e con sapienza quanto di prezioso ci è stato consegnato dalla storia. *(Applausi dai Gruppi PD, SCpI e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Congratulazioni)*.

MINZOLINI *(PdL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MINZOLINI *(PdL)*. Signor Presidente, caro Ministro, come lei sa, nel voto sull'istituzione del Comitato per le riforme, il sottoscritto si astenne. All'epoca motivai quella decisione spiegando che, rispetto alla centralità della crisi del sistema giudiziario nella vita di questo Paese, la scelta di caratterizzare la stagione riformatrice con un compromesso al ribasso sull'argomento, convenendo addirittura di non parlarne proprio, non mi convinceva. Quanto è avvenuto nei mesi successivi stride - eccome stride - con quel compromesso a ribasso: si sta compiendo - come lei sa - l'estromissione per via giudiziaria del *leader* del centrodestra dalle Aule parlamentari. C'è la proposta del Capo dello Stato di un'amnistia e di un indulto per risolvere il problema dell'affollamento delle carceri: un problema che non può non avere le sue radici nelle contraddizioni del nostro sistema giudiziario.

Non parliamo poi del proliferare dei casi di mala giustizia: uno per tutti la vicenda del fondatore di Fastweb, tenuto in carcere con accuse che poi si sono rivelate false; una vicenda questa che non è certo un bel biglietto da visita per chi chiede ad imprenditori e gruppi stranieri di investire nel nostro Paese.

Ebbene, una situazione così scabrosa questo Governo la risolve con la promessa che si agirà in futuro per legge ordinaria, per cui si riformerà la Costituzione in tutte le sue parti, ma non si toccherà il capitolo giustizia, quello che da venti anni condiziona questo Paese. Per questo Governo 1'equilibrio tra i poteri dello Stato previsto dalla nostra Costituzione, e che da venti anni è messo in discussione dal protagonismo dì una certa magistratura, è problema di poco conto. O meglio, si risolverà con legge ordinaria, dimenticando che ogni volta che si è legiferato su questi argomenti per via ordinaria è nata una *querelle* sulla costituzionalità di questo o quel provvedimento. Insomma, ogni sforzo è finito con un nulla di fatto di fronte alla Consulta.

La verità è che questa classe politica dimostra di essere inerme nei confronti di quello che ogni giorno dimostra di essere il potere forte, come scrive oggi Ostellino sul «Corriere della Sera», in quel

guazzabuglio creato dalla sclerosi del nostro ordinamento: la magistratura. E in questa situazione non mi sembra una grande idea non riaffermare in qualche modo il principio dell'equilibrio dei poteri nella riforma della nostra Costituzione. È un'idea che, secondo il mio modesto parere, non è dettata dall'astuzia politica, quanto dalla paura. Non è il tratto di un'azione politica improntata alla saggezza o alla prudenza, quanto all'ipocrisia. È nei fatti una sorta di resa. E questo, ripeto, stride, eccome stride, specie con la natura del Governo di cui lei fa parte.

Vede, anch'io penso che ci sia bisogno di un Governo di larghe intese, che duri non fino al 2015, ma anche fino al 2018, a patto che riformi profondamente il Paese.

Ma un Governo del genere deve avere un programma ambizioso sia sulle riforme costituzionali, compresa la giustizia, sia sull'economia, in modo da far ripartire l'Italia. Se così non è, e al momento non mi sembra che lo sia, rischia di fare più danni che altro. Noi siamo di fronte ad un grande pericolo. *(Brusìo)*.

PRESIDENTE. Deve concludere, senatore Minzolini.

MINZOLINI *(PdL)*. Il Governo dei tecnici, che pure fece diverse riforme, anche se per me in molti casi sbagliate, ha già creato un problema di non poco conto. Se lei parla ancora di un Governo dei tecnici rischia di essere linciato nelle piazze. Ora se un Governo di larghe intese, il Governo che per antonomasia dovrebbe affrontare l'emergenza, si comporta come se fosse un Governo qualunque, un Governo senza un progetto ambizioso, incapace di dettare una linea economica coraggiosa e di riformare il Paese profondamente... *(Commenti dai Gruppi PD e M5S)*.

PRESIDENTE. Senatore Minzolini, per cortesia, concluda, altrimenti rischia di parlare più lei di quanto abbia parlato il presidente Bruno nella sua dichiarazione di voto a nome del Gruppo.

MINZOLINI *(PdL)*. Sarebbe la prova che abbiamo una politica con la «p» minuscola che non è capace di fare politiche con la «P» maiuscola; che abbiamo messo in piedi un Governo di larghe intese per fare del piccolo cabotaggio. In questo modo apriremmo davvero la strada all'antipolitica che è già alle porte. E dato che io non ho nessuno voglia di essere complice di un simile epilogo e anche per un minimo di coerenza, ho deciso di astenermi.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a consegnare il testo integrale del suo intervento perché sia allegato al Resoconto stenografico della seduta odierna.

MINEO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MINEO *(PD)*. Signor Presidente, signor Ministro, signori senatori, mi costa molta fatica e travaglio non poter confermare il voto a favore che ho dato in prima lettura a questo provvedimento, eppure io non penso che le modifiche all'articolo 138 siano tali da rappresentare un grimaldello, un piede di porco per scassinare la Costituzione e riconosco ancora oggi alla Commissione affari costituzionali di aver fatto un ottimo lavoro, come ha detto la senatrice Finocchiaro, e riconosco anche che i saggi del Governo (ho ascoltato con attenzione la relazione del ministro Quagliariello) hanno lavorato bene.

Ma il punto è un altro. Per fare una riforma importante come quella della forma di Stato e di governo sarebbero necessarie due condizioni: un vasto sostegno nella società e un'ispirazione comune nel Parlamento. Nella società, colleghi, questo sostegno non c'è. *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto-SEL)*. Oltre al no di una forza politica (parlo del Movimento 5 Stelle) che è stata la sorpresa delle elezioni di febbraio, è nato un movimento di costituzionalisti, sindacalisti, associazioni di volontariato, che è contrario alla modifica della Costituzione.

E poi c'è anche una posizione di destra, l'avete ascoltata nelle parole del senatore Minzolini, che vuole invertire l'ordine delle priorità e introdurre come centrale il cambiamento del rapporto fra magistratura e potere politico: questa è la richiesta che viene avanzata continuamente della destra.

Ma ancora più grave è la mancanza in questo Parlamento dell'ispirazione comune. Parliamo di politica, colleghi: dal 1º agosto, da quando il senatore Berlusconi è stato colpito da una sentenza definitiva per frode fiscale, è cominciato quello che a me sembra un attacco allo Stato di diritto, con la richiesta di ribaltare una sentenza definitiva. *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto-SEL)*. È un attacco alla stessa

natura liberale della nostra democrazia, con la pretesa che il giudice non possa esercitare il controllo di legalità su un comune cittadino come sull'eletto del popolo.

Con questi quarti di luna, che hanno portato ancora ieri il PdL a minacciare l'Aventino perché è stata nominata Presidente della Commissione antimafia una persona per bene e un dirigente politico come Rosy Bindi, non c'è l'ispirazione comune per poter porre mano a una riforma di fondo della nostra Costituzione. *(Proteste dal Gruppo PdL)*.

Avviare, allora, l'*iter* riformatore significherebbe soltanto mentire al Paese, legare la permanenza di questo Governo e il non chiarimento tra le forze politiche di maggioranza a un progetto riformatore che si sa già oggi che non sarà portato fino in fondo. *(Proteste dal Gruppo PdL. Richiami del Presidente)*.

Io non sono disponibile a dire ai miei elettori una cosa in cui non credo più. Perciò oggi, sia pure con travaglio, non parteciperò al voto. *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto-SEL)*.

FALANGA *(PdL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

Colleghi, non stiamo dibattendo dell'universo mondo, ma stiamo parlando dell'istituzione di un Comitato per le riforme costituzionali. *(Applausi dal Gruppo PdL e delle senatrici Bulgarelli e Lezzi)*.

Pertanto, a chiunque si allontani dall'argomento, ai sensi del nostro Regolamento, verrà tolta la parola. *(Il senatore Falanga parla al telefono)*.

Senatore Falanga, è vero che «una telefonata allunga la vita», ma se vuole dissentire lo faccia ora o non parli mai più. *(Ilarità dal Gruppo M5S)*.

FALANGA *(PdL)*. Signor Presidente, ero distratto.

Ministro Quagliariello, nell'ambito di una attenzione alla nostra Carta costituzionale, non è possibile trascurare la giustizia.

Vede, io credo che con legge ordinaria non sia possibile realizzare quella riforma che si rende necessaria in questo particolare momento del nostro Paese. Mi riferisco, in particolare, all'articolo 104 della Costituzione, quello che disciplina la composizione del Consiglio superiore della magistratura. Vediamo che, in base a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 104, fanno parte di diritto del CSM il primo presidente della Corte di cassazione (magistrato) e il procuratore generale presso la Corte di cassazione (magistrato) e che, in base al comma successivo, si prevede che due terzi dei componenti siano eletti dai giudici (magistrati) e un terzo sia eletto dal Parlamento. Come si può ben immaginare, è a stragrande maggioranza espressione della magistratura la composizione di un organo che dovrebbe, in qualche modo, intervenire anche in tema di procedimenti disciplinari.

Questi principi devono essere ritoccati, così come deve essere ritoccato l'articolo 112 della Costituzione sulla obbligatorietà dell'azione penale.

Non si può pensare, ora, ad una riforma della magistratura trascurando di inserire questi temi. Mi ricordo che il ministro Mastella tentò una modifica con legge ordinaria che poi non fu approvata definitivamente, e in ogni caso non avrebbe sortito gli effetti sperati. Noi dobbiamo realizzare un equilibrio giusto tra i poteri dello Stato.

In questo clima, con questa posizione, così diversa, tra i poteri dello Stato, noi continueremo a vivere in un Paese che non si può definire effettivamente democratico.

Per questa ragione non voterò contro, ma mi asterrò dal votare questo provvedimento.

Sulla scomparsa di Alberto Musy

CASINI *(SCpI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI *(SCpI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, chiederei un attimo di attenzione.

Questa notte, dopo lunghi mesi di agonia, è scomparso l'avvocato Alberto Musy, consigliere comunale di Torino, che in una mattinata del marzo 2012 subì un terribile agguato, dopo aver accompagnato le figlie piccole a scuola.

È stato un grande avvocato, un costituzionalista, un esemplare cittadino, un amministratore pubblico spinto solo da un autentico spirito di servizio verso la sua città, Torino, che in questi lunghi mesi non ha mai smesso di ricordarlo e di essere vicino alla sua famiglia.

Vorrei esprimere alla moglie, Angelica, alle figlie, esemplarmente vicine in tutto questo tempo al marito e al padre, e anche al sindaco di Torino i sentimenti di vicinanza di tutti noi. È giusto che l'Italia e il Senato onorino i loro figli migliori. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La ringrazio, presidente Casini. Ovviamente la Presidenza si associa al cordoglio che lei ha espresso. Siamo tristi per la notizia che ci è stata testé comunicata.

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale n. 813-B (ore 12,01)

PALMA *(PdL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

Ricordo che nella votazione è richiesta una maggioranza qualificata.

PALMA *(PdL)*. Signor Presidente, so perfettamente che questa è la seconda lettura in Senato del provvedimento oggi in esame; so anche che dalla prima lettura ad oggi sono accadute diverse cose e non quelle che appartengono alla cronaca, in parte richiamate dal senatore Mineo.

È accaduto un fatto importante. Mi riferisco al messaggio del Presidente della Repubblica, che si incentra sul malessere della giustizia penale e si correla a diversi e molteplici interventi che egli stesso, in sedi ufficiali, ha svolto richiedendo a gran voce una riforma della giustizia. Ricordo, ad esempio, che poche ore dopo un fatto di cronaca il Presidente della Repubblica ebbe ad intervenire ed ebbe - per l'appunto - a chiedere una riforma della giustizia in ordine alla quale egli riteneva che allora vi fossero le condizioni.

Come tutti sappiamo, la riforma della giustizia è fuori dalla ipotesi di riforma costituzionale. La riforma costituzionale riguarda l'architettura dello Stato, ma non riguarda - ahimè - una parte importante di questa architettura, che è - per l'appunto - la magistratura.

Personalmente non condivido le parole di chi, prestato al diritto, afferma che è possibile percorrere la strada di una riforma al di fuori dell'architettura costituzionale. Ciò non è vero. Richiamava poc'anzi il senatore Falanga, ad esempio, la composizione del Consiglio superiore della magistratura che trova nella Costituzione l'origine della sua legge ordinaria, così come nella Costituzione è prevista la composizione della Corte costituzionale e le modalità di elezione, come nella Carta costituzionale è prevista la separazione delle carriere e così come ancora nella Carta costituzionale per certi versi è prevista anche, se si vuole, una valutazione diversa circa la responsabilità dei magistrati.

Credo non si possa procedere ad una riforma che tutti noi auspichiamo tralasciando un tema importante come quello della giustizia, che - come giustamente richiamato dal senatore Minzolini - è parte integrante di questa architettura proprio in ragione della necessità di assicurare l'equilibrio dei poteri.

Senatore Mineo, senza alcuna strumentalizzazione, sottolineo che i fatti di cronaca interessano lei ed interessano noi molto di meno quando si parla di una riforma costituzionale.

Per tale ragione, mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, giusto per puntualizzare e per poter votare serenamente, sottolineo che il Comitato parlamentare che abbiamo istituito non si occuperà del Titolo IV della Costituzione;

ciò però non determina che la Commissione sia stata spogliata della titolarità di affrontare modifiche che riguardino tutte le altre Parti della Costituzione attraverso la strada ordinaria.

Accertamento del numero dei presenti

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 138, primo comma, della Costituzione, in sede di seconda deliberazione, il disegno di legge costituzionale è approvato se nella votazione finale ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Senato.

Pertanto, prima di procedere alla votazione finale del disegno di legge costituzionale n. 813-B, dispongo, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del Regolamento, l'accertamento del numero dei presenti.

(Segue l'accertamento del numero dei presenti).

Stante l'esito dell'accertamento testé condotto, passiamo alla votazione.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indíco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, per la seconda deliberazione sul disegno di legge costituzionale n 813-B, nel suo complesso.

I senatori favorevoli risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	289
Senatori votanti	288
Maggioranza assoluta dei componenti	161
Favorevoli	218
Contrari	58
Astenuti	12

Il Senato approva in seconda deliberazionecon la maggioranza dei due terzi dei componenti. *(v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi PD, PdL, SCpI, GAL e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE. Commenti dei senatori del Gruppo Misto-SEL, che sventolano bandiere dell'Italia).*

Il *quorum* dei due terzi previsto dalla Costituzione era 214, e dunque è stato superato.

Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, sul contenuto del disegno di legge di stabilità (ore 12,08)

Stralcio degli articoli 6 (comma 25), 10 (commi 4, 9, 10, 38, 39 e 40) e 11 (comma 7) del disegno di legge n. 1120

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, sul contenuto del disegno di legge di stabilità».

Comunico che è pervenuto alla Presidenza il parere espresso dalla 5a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, sul disegno di legge n. 1120 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità

2014)».

Tenuto conto del parere espresso dalla 5a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge di stabilità per il 2014, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento, preso atto della posizione del Governo, comunico che il disegno di legge di stabilità appare nel complesso in linea con le prescrizioni dell'articolo 11, comma 6, alinea e lettera *i)*, della legge di contabilità e finanza pubblica, ovvero con il divieto di introdurre norme che presentino carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, fatta eccezione per le seguenti disposizioni, di cui chiedo al senatore Segretario di dare lettura. *(Brusìo)*.

Colleghi, queste parti verranno stralciate, quindi credo che abbiano una certa rilevanza. Capisco che in questo momento tutti si sentano padri, madri, zii e zie costituenti, ma è altrettanto importante la legge di stabilità. Pertanto, i colleghi che intendono gioire per l'approvazione della legge che prevede l'istituzione del Comitato per le riforme possono farlo fuori dall'Aula. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Prego, senatore Segretario.

BARANI, *segretario*. «L'articolo 6, comma 25, che istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico una cabina di regia per il monitoraggio ed il coordinamento degli interventi previsti dalla legislazione vigente per le crisi di impresa;

l'articolo 10, comma 4, in materia di pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale;

l'articolo 10, commi 9 e 10, in materia di autonomia contabile del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

l'articolo 10, commi da 38 a 40, in materia di funzionamento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS);

l'articolo 11, comma 7, in materia di ripartizione dei compensi professionali liquidati a seguito di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni».

PRESIDENTE. La Presidenza dispone pertanto lo stralcio di tutte le citate disposizioni, che andranno a costituire autonomi disegni di legge.

Disegni di legge, assegnazione Commissioni permanenti, autorizzazione all'integrazione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Deferisco pertanto i disegni di legge nn. 1120 (legge di stabilità per il 2014) e 1121 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016) alla 5a Commissione, in sede referente, con il parere di tutte le altre Commissioni permanenti.

Le Commissioni sono pertanto sin da ora autorizzate ad integrare i propri ordini del giorno per l'esame dei documenti di bilancio.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poiché le Commissioni riunite 5a e 6a non hanno ancora concluso l'esame in sede referente, la discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge sull'IMU è rinviata ad altra seduta.

Discussione delle mozioni nn. 149 (testo 2) e 163 sul processo di democratizzazione in Myanmar (ore 12,12)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle mozioni 1-00149 (testo 2), presentata dalla senatrice Ghedini Rita e da altri senatori, e 1-00163, presentata dal senatore Stucchi e da altri senatori, sul processo di democratizzazione in Myanmar. *(Brusìo)*.

Visto però l'andamento e il disordine dei lavori, sospendo la seduta. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

(La seduta, sospesa alle ore 12,13, è ripresa alle ore 12,21). *(Brusìo)*.

La seduta è ripresa.

Colleghi, per cortesia, vi invito per l'ennesima volta a liberare l'emiciclo.

Ha facoltà di parlare la senatrice Ghedini Rita per illustrare la mozione n. 149 (testo 2).

GHEDINI Rita *(PD)*. Signor Presidente, credo che questa interruzione, volta ad ottenere il silenzio, sia servita anche a sgombrare l'Aula. In realtà me ne dispiaccio un po', perché avrei voluto che le riflessioni che vogliamo fare qui oggi, con questa mozione e con l'altra che è stata presentata dai colleghi della Lega Nord, servano a dare continuità a un impegno che il Senato della Repubblica italiana ha mantenuto nel corso degli anni, nell'accompagnare il percorso del Myanmar, prima Birmania, alla piena democratizzazione.

Il nostro Senato è intervenuto più volte nel corso degli ultimi anni con atti parlamentari, sia in Commissione diritti umani che nell'Aula. Mi piace ricordare qui gli interventi appassionati della senatrice Soliani, che ci ha chiamato tutti alla responsabilità sul processo di democratizzazione in Birmania. Il Senato attraverso questi interventi ha preso posizione più volte sulla grave violazione dei diritti umani in quel Paese e sulle condizioni di vita e di privazione della libertà della premio Nobel Aung San Suu Kyi, nonché sulla necessità della sua liberazione e della scarcerazione di tutti i prigionieri politici. Conservo ancora il nastro rosso che tutti noi abbiamo indossato in uno dei momenti più drammatici di quel processo, invocando la liberazione di San Suu Kyi.

Oggi, quindi, presentiamo questa mozione in un momento di svolta per la politica di quel Paese, di cui Aung San Suu Kyi è stata motore e simbolo. Oggi San Suu Kyi è in Parlamento, eletta nell'aprile del 2012, quando il suo partito, nelle elezioni suppletive, ha ottenuto 43 dei 45 seggi elettorali resi disponibili. E proprio in questi giorni ha avviato un viaggio in Europa che si somma agli incontri cui hanno preso parte i rappresentanti del nuovo Governo birmano negli ultimi mesi e già a partire dal 2012. Voglio ricordare che anche oggi è in corso un importantissimo convegno, organizzato dal nostro Ministero degli affari esteri, con la presenza del Ministro degli affari esteri birmano.

Si stanno mettendo in fila azioni, avvenimenti, segni che danno sostanza, concretezza al processo di democratizzazione che ha avviato il nuovo presidente Thein Sein, alla guida di un Governo formalmente civile che si è reso protagonista di aperture importanti, con la scarcerazione di circa 400 prigionieri politici, l'allentamento della censura sui mezzi di comunicazione, la sottoscrizione di accordi con i gruppi armati delle minoranze etniche e l'annuncio di tregue con i movimenti insurrezionalisti, con cui ancora, purtroppo, è in corso la lotta armata.

Si è quindi innescato un processo virtuoso che vorremmo accompagnare. L'Europa ha già risposto a questo processo. Il 22 aprile di quest'anno sono state cancellate tutte le sanzioni, in particolare quelle economiche, nei confronti del Myanmar. È stato mantenuto solo l'embargo sulle armi. Sono state cancellate le sanzioni da parte del Consiglio dei ministri degli esteri dell'Unione europea ed è stata ripristinato il sistema delle tariffe preferenziali, e cioè l'abbassamento dei dazi per l'*export* dalla Birmania all'Unione europea.

Dicevo, processo di transizione avviato ed importante, che rappresenta una prospettiva di confronto per uno sviluppo di relazioni pienamente positive sia dal punto di vista istituzionale che dal punto di vista economico.

Ciò nonostante, non possiamo sottacere che permangono in quel Paese gravi violazioni dei diritti umani nei confronti di alcuni gruppi etnici e che permangono ancora gravi ancora violazioni dei diritti di cittadinanza, una fra tutte il reclutamento forzato dei bambini soldato. La Birmania arruola il decimo esercito del mondo e impegna nella difesa ancora il 40 per cento della propria spesa nazionale, contro il 28 per cento impegnato nella spesa per istruzione e sanità; e ci sono ancora 43 carceri destinate a prigionieri politici e circa 50 campi di detenzione, dove gli internati sono ancora costretti ai lavori forzati.

La condizione dei bambini birmani è di grande debolezza e fragilità; inoltre, secondo i dati UNICEF il

10 per cento della popolazione infantile non arriva ai cinque anni. Il 95 per cento della popolazione vive sotto la soglia di povertà e il PIL *pro capite* è meno della metà di quello dei Paesi confinanti, comunque non floridi, come il Bangladesh o la Cambogia. Questi dati confermano che il sostegno internazionale alle tappe di questo processo riformatore è indispensabile.

Il consolidamento della riforma democratica in Birmania è un fattore decisivo anche per lo sviluppo armonico di tutti i Paesi di quell'area e il conseguimento di obiettivi comuni di salvaguardia dei diritti umani e della pace. L'evoluzione democratica della Birmania, il rispetto dei diritti umani, la liberazione di tutti i prigionieri politici, il superamento dei conflitti etnici devono essere considerati come premessa necessaria e integrante dello sviluppo economico e sociale di quel Paese.

Nel 2014 la Birmania assumerà la presidenza dell'Associazione delle Nazioni dell'Asia sud-orientale: questo accresce notevolmente la sua responsabilità e anche le criticità che attorno a questo ruolo guida si addensano. Ricordo, per citare solo una di tali criticità, che la maggior parte dei Paesi componenti l'ASEAN sono a maggioranza musulmana e in Myanmar sono ancora violentissimi i conflitti fra etnie, in particolare il conflitto con la popolazione di religione musulmana.

Abbiamo quindi necessità che l'apertura alla comunità internazionale e al mercato mondiale avvenga in un clima che consenta un pieno sviluppo dell'economia locale insieme al pieno sviluppo dei diritti umani e delle libertà democratiche. Crediamo che la comunità internazionale debba giocare in questa transizione un ruolo di primo piano, agendo affinché il cambiamento derivante dall'apertura al libero mercato poggi su riforme economiche, sociali e costituzionali rispettose dei diritti civili che in ogni democrazia sono alla base dello sviluppo economico.

Il Governo italiano si è dimostrato molto attivo e pensiamo che questo impegno sia assolutamente fondamentale per garantire - lo ricordo - scambi sempre più intensi e di soddisfazione per entrambi i Paesi, ma anche per il completamento della transizione democratica che ha al suo fondamento una necessaria revisione costituzionale.

Oggi la Carta costituzionale approvata dai militari nel 2008, la cui revisione è oggetto di discussione politica e parlamentare, presenta alcune forti criticità, fra cui l'assegnazione del 25 per cento dei seggi dell'Assemblea dell'Unione e della Camera delle nazionalità ai militari e l'esclusione della possibilità di candidarsi alle elezioni presidenziali dei cittadini che siano sposati con persone o abbiano figli con cittadinanza straniera. Tale previsione rappresenta a tutti gli effetti una discriminazione inaccettabile ed è certamente anche una discriminazione *ad personam*, poiché Aung San Suu Kyi era sposata con un cittadino britannico e i figli hanno anche la nazionalità britannica.

Concludo rapidamente, Presidente. Credo di aver chiarito, effettuando questo *excursus*, quali sono le necessità su cui chiediamo che l'Italia e l'intera Unione europea portino il loro pieno appoggio ed impegno.

Vorrei citare, per finire, una frase di Aung San Suu Kyi che è divenuta il simbolo di molte donne impegnate nella battaglia per la democrazia in tutto il mondo. Aung San Suu Kyi, nel 1997, auspicando ciò che pare stia avvenendo, ha chiesto agli altri Paesi, in particolare ai Paesi europei: «Usate la vostra forza, la vostra libertà per favorire la nostra». Credo che su questo possiamo impegnarci. *(Applausi dai Gruppi PD e M5S e dei senatori Berger e Giannini).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Stucchi, per illustrare la mozione n. 163.

STUCCHI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, abbiamo presentato come Gruppo una mozione che, per quanto riguarda le premesse e soprattutto la volontà contenuta nel dispositivo finale, è simile a quella illustrata dalla senatrice Ghedini. Tuttavia, riteniamo opportuno sottolineare alcuni fatti che differenziano un po' le priorità che riteniamo doveroso evidenziare nel dibattito su un tema così importante come quello oggi al nostro esame, anche se al Paese può apparire lontana l'ex Birmania, il Myanmar. È un tema importante, perché tratta di questioni legate alla essenza stessa del confronto democratico e quindi di quelle regole del vivere comune, del vivere rispettando e rispettandosi tra popolazioni, che dovrebbero essere condivise in tutto il mondo e sempre difese.

Come ho detto, le premesse sono condivisibili e condivise con la mozione poc'anzi illustrata, però, a

differenza della senatrice Ghedini, nel dispositivo finale noi facciamo riferimento anche ad un fattore importante, quello del processo di autodeterminazione, cioè che ci sia la possibilità per quella realtà statuale di dotarsi comunque di un regime scelto autonomamente per quanto riguarda la propria Costituzione ed i propri organismi interni, e quindi anche quel processo di sovranità legislativa che deve naturalmente evolvere orientandosi verso lidi più vicini alla concezione occidentale della democrazia e della partecipazione popolare alle scelte fondamentali della vita di un Paese.

È stato evidenziato come in Myanmar, ahimè, determinate scelte operate con la modifica costituzionale di pochi anni fa hanno portato, non ad una legge *ad personam*, bensì ad una Costituzione *contra personam,* volta a impedire ad un soggetto di partecipare alle elezioni presidenziali solo per il fatto di avere figli nati da un *partner* che non era cittadino della ex Birmania. Questo è inaccettabile.

Crediamo che il processo attualmente in corso, di cui sottolineiamo in modo positivo determinati aspetti, come il fatto che è stata allentata la censura e quindi è cresciuta la libertà di stampa o la partecipazione del partito di Aung San Suu Kyi alle ultime elezioni, che tra l'altro, ha ottenuto un larghissimo consenso che gli ha permesso di andarsi ad innestare all'interno delle assemblee democratiche di quel Paese (sarebbe meglio dire assemblee elettive, perché forse il termine democratiche è un po' troppo forte trattandosi di un Paese che ha un processo ancora in corso verso la democrazia) importante. Sono sicuramente passi rilevanti.

Abbiamo ricordato anche la liberazione - l'abbiamo scritto nelle nostre premesse - dei 200 prigionieri politici, e ricordo la stessa costituzione della Commissione nazionale per i diritti civili: sono passi di cui non possiamo celare l'importanza, ma non possono però essere ritenuti esaustivi; sono segnali che vanno notati e rilevati, presi ed osservati con attenzione, ma bisogna chiedere di fare di più. La comunità internazionale può fare di più, come del resto è stato fatto varie volte anche in queste Aule parlamentari (è stata ricordata la battaglia della senatrice Soliani su tale questione). Noi, come rappresentanti, all'interno di quest'Aula, dei cittadini che credono nei valori della democrazia, dobbiamo sempre lottare per qualsiasi realtà statuale si stia parlando, anche lontana, come l'ex Birmania o Myanmar, per far capire a tutti che in tutto il mondo deve esserci la condivisione dei valori cui accennavo prima: la democrazia e la possibilità di far decidere direttamente ai cittadini chi deve governare, e non la dittatura militare, che invece conosciamo e che, ahimè, non solo in quel Paese, ma anche in altre realtà del mondo, ancora oggi è ben presente e ha poteri sicuramente molto pesanti e importanti, anche in aree dove vi sono particolari interessi di tipo economico. In quelle zone magari questi dittatori sono coloro che traggono benefici dallo sfruttamento di determinate materie prime molto ricercate. Tutto ciò che si ricava dalla vendita e dalla commercializzazione di tali materie non va ai legittimi proprietari, cioè i cittadini di quei territori, di quei Paesi, ma spesso finisce nelle tasche dei loro governanti e dei loro dittatori.

Tornando al discorso della ex Birmania credo sia opportuno rilevare come, sostanzialmente, il testo delle due mozioni sia quasi sovrapponibile. Mi auguro, dunque, che si possa addivenire ad un testo unitario da votare tutti assieme, perché la tematica è sicuramente importante, e rappresenta, se vogliamo, la cartina di tornasole di tante altre realtà, che possono essere del Sud America o di altre parti del mondo che vivono situazioni delicate.

Come europei e come cittadini italiani che hanno una storia alle spalle in termini di democrazia ben consolidata abbiamo un dovere: quello di ricordare a tutti quanto siano importanti questi valori. Spesso non riusciamo a farlo in modo adeguato. Magari si rincorrono le problematiche in modo un po' scoordinato. Sulla ex Birmania questo non è successo. Devo sottolineare in quest'Aula che effettivamente l'impegno che c'è stato nei vari anni è stato testimoniato da un'attenzione costante e continua. È un fattore importante che non può essere dimenticato e ignorato, perché se anche altri contesti internazionali avessero avuto lo stesso grado di "attenzione" da parte delle nostre Aule parlamentari probabilmente anche i nostri concittadini oggi sarebbero più consapevoli di quello che accade in Paesi magari sconosciuti o quasi del mondo, Paesi che hanno bisogno comunque di un sostegno, di un'attenzione a livello internazionale, che necessitano di qualcuno che accenda la

lampadina e dica che in quelle zone esistono dei problemi e che la situazione deve essere risolta, perché certe privazioni che vengono inferte alla libertà dei cittadini non sono più accettabili.

Quindi, di fronte ad una prospettiva di questo tipo, e con l'auspicio naturalmente che si possa addivenire in tempi brevi ad un miglioramento della situazione nel Myanmar e in tutte le altre aree che oggi soffrono, abbiamo presentato la nostra mozione e naturalmente auspichiamo si pervenga ad un testo condiviso su cui possa convergere il voto di tutta l'Assemblea. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Data l'ora, e non volendo sospendere a metà il dibattito, rinvio il seguito della discussione delle mozioni in titolo ad altra seduta.

Per lo svolgimento di un'interrogazione

STEFANO *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, intervengo per sollecitare il Governo e in particolare, attraverso la Presidenza, i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico a dare una risposta ad un'interrogazione (Atto Senato 3-00234) da me presentata, in quest'Aula, lo scorso 15 luglio, riguardante la vicenda del Monte dei Paschi di Siena.

A seguito dei miei reiterati, ma tuttora inevasi, solleciti inviati al Ministro per i rapporti con il Parlamento riguardo ad un problema che investe migliaia di lavoratori in bilico tra licenziamenti ed esternalizzazioni, attraverso la Presidenza e quest'Aula chiedo al Governo di dare una risposta, in forza anche del concorso di denaro pubblico rappresentato dai famosi Monti-*bond*, utilizzati al fine di evitare il fallimento di un istituto di credito che oggi annuncia, attraverso la stampa, di mettere a rischio migliaia di posti di lavoro, non solo nella mia Regione ma in tutto il territorio nazionale.

PRESIDENTE. Sarà nostro dovere sollecitare il Governo in questo senso.

Sul premio Acqui Storia

BORIOLI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORIOLI *(PD)*. Signor Presidente, svolgo questo mio breve intervento per richiamare l'attenzione dell'Aula su un accadimento dello scorso fine settimana in provincia di Alessandria, precisamente ad Acqui Terme con l'edizione annuale del premio Acqui Storia.

Quello di Acqui Storia - credo sia noto a molti colleghi - è uno dei premi più prestigiosi di storia contemporanea, istituito alla fine degli anni Sessanta per ricordare l'eccidio della 33a Divisione di fanteria che dalla cittadina termale prende il nome, trucidata a Cefalonia e a Corfù. Oltretutto, di quell'eccidio, nel settembre di quest'anno, ricorreva il 70° anniversario.

Nel corso dell'ormai pluridecennale storia che vanta alle proprie spalle il premio Acqui Storia, sono state premiate personalità del mondo e della ricerca storica di diversa estrazione culturale, dando sempre corso ad un pluralismo che in qualche modo è una espressione di assoluta qualità. Quanto è successo quest'anno, però, è molto grave: il premio Acqui Storia, proprio in occasione del 70° anniversario, non solo si è svolto senza nemmeno che le istituzioni pubbliche, che ad esso danno vita, abbiano fatto un minimo riferimento al ricordo dell'eccidio in cui caddero circa 10.000 fanti ed ufficiali italiani - e che il presidente Ciampi ha definito il primo atto della Resistenza - ma addirittura, attraverso un programma, in una sua parte significativa, ha avuto in realtà il sapore, non già di mettere a confronto il libero dibattito delle idee delle ricostruzioni storiografiche, ma di smantellare e scalfire in profondità, alla radice, il nucleo fondamentale di una verità storica che ha affidato a quella vicenda e alla liberazione italiana l'elemento costitutivo e fondativo della nostra democrazia.

Ho già scritto una lettera al Presidente della Repubblica e alla Presidenza del Senato - quel premio si

fregia dell'adesione del Senato della Repubblica - perché credo non si possa consentire, fermo restando il rispetto delle opinioni di tutti, che occasioni come quella, che dovrebbero servire a celebrare e a ricordare la memoria costitutiva della nostra democrazia, servano invece a riscrivere e a stravolgere la storia. È un fatto molto grave che desidero segnalare all'Aula e che anticipo poi compendierò in una lettera che sarà inviata anche alla Presidenza. *(Applausi dai Gruppi PD e M5S e del senatore Laniece)*.

PRESIDENTE. Sarà mio dovere segnalare quanto da lei riferito alla Presidenza.

Sull'iter parlamentare del disegno di legge n. 580

FALANGA *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(PdL)*. Signor Presidente, circa venti giorni fa, in quest'Aula, è iniziato l'esame del disegno di legge n. 580, che regolamenta la procedura degli abbattimenti degli immobili costruiti senza concessione edilizia. È stata svolta la relazione da parte del relatore, ma poi di questo provvedimento non si è avuta più alcuna notizia.

In Campania, in queste ore, si sta procedendo all'abbattimento di cinque case abusive. Le sentenze vanno indubbiamente eseguite, non si pone in discussione la loro esecutività, ma la proposta di legge in questione si limita semplicemente ad evitare che, mentre stamattina si abbatte la casa di un pensionato settantacinquenne (una casetta prefabbricata di 75 metri quadrati), si lascia poi in piedi l'ecomostro costruito abusivamente da una società che chissà con quali fondi ha realizzato quegli immobili.

Il disegno di legge da me presentato, e che è stato già licenziato dalla Commissione giustizia del Senato ed è arrivato in Aula, si limita semplicemente a regolamentare e a graduare gli interventi: prima si abbatte l'immobile costruito da soggetti legati alla criminalità organizzata (e quindi presumibilmente con proventi illeciti), poi si abbattono le seconde case (ad esempio, quelle costruite al Vesuvio per andare a fare i picnic), e poi dopo certamente si abbatterà anche la casa del cittadino che vive lì con la sua famiglia, che se l'è costruita con i propri risparmi. Questo è quanto prevede tale disegno di legge, di cui, dopo la relazione, non si è avuta più alcuna notizia.

Il mio intervento è volto a stimolare e a sollecitare le sensibilità dei senatori che compongono la Conferenza dei Capigruppo per calendarizzare e far tornare in Aula questo giusto provvedimento, al fine di evitare ciò che questa mattina malauguratamente si sta verificando, cioè che si abbatte la casa di un singolo cittadino operaio e si lascia in piedi la piscina del *grand hotel* costruita abusivamente.

Insisto quindi perché la Conferenza dei Capigruppo per la prossima settimana, tra una mozione e l'altra, inserisca nel calendario dei lavori questo piccolo provvedimento, che peraltro è stato approvato dalla Commissione giustizia quasi all'unanimità.

PRESIDENTE. Senatore Falanga, la invito ovviamente a segnalare anche al suo Capogruppo questa necessità. Ho qualche perplessità rispetto ai tempi, perché avendo appena dichiarata aperta la sessione di bilancio, non so se la sua richiesta sarà compatibile con le norme previste dal nostro Regolamento.

Sull'esercizio della funzione di controllo delle Camere sulla finanza pubblica

BULGARELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BULGARELLI *(M5S)*. Signor Presidente, volevo solo cogliere l'occasione per ricordare che la legge costituzionale n. 1 del 2012, all'articolo 5, comma 4, ha stabilito che le Camere, secondo modalità stabilite dai rispettivi Regolamenti, esercitano la funzione di controllo sulla finanza pubblica. Questa norma però non è stata ancora attuata, nel senso che non sono stati modificati i Regolamenti, e sono passati ormai quasi due anni dall'approvazione di questa che è una legge costituzionale.

Volevo quindi sollecitare, se è possibile, la convocazione della Giunta per dare attuazione a questa legge, perché ci deve essere una modifica del Regolamento. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Senatrice Bulgarelli, a tale riguardo la informo che nell'ultima riunione della Giunta per il Regolamento è stato affrontato, anche in quella sede, l'argomento, che è sollecitato da numerosi suoi membri, proprio per le finalità che lei stessa ha esposto.

Sui recenti eventi alluvionali in Toscana

MARCUCCI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI *(PD)*. Signor Presidente, nei giorni scorsi, in particolare nella nottata fra domenica e lunedì scorsi, nei Comuni della Valle del Serchio, in Garfagnana, in particolare nei Comuni di Barga, Gallicano, Molazzana e Fabbriche di Vallico, ma anche nella Provincia di Pistoia e nella Provincia di Siena, oltre che nella Provincia di Lucca, ci sono stati dei gravissimi danni alluvionali dovuti ad una pioggia che è stata definita una bomba d'acqua: 340 millimetri caduti in poche ore. I danni alle infrastrutture ed alle abitazioni sono stati gravissimi, con molti sfollati e molte famiglie rimaste fuori dalle loro case e che necessitano immediati aiuti. La Regione Toscana ha già dichiarato lo stato di emergenza regionale. Abbiamo bisogno di uno sblocco immediato dei fondi della Protezione civile, che sono già stati stanziati, e che siano messi a disposizione dei fondi per queste emergenze nella futura legge di stabilità, che oggi pomeriggio cominceremo a discutere. Inoltre, sottolineo alla Presidenza l'esigenza di un'azione che porti all'esclusione dal Patto di stabilità almeno degli interventi di messa in sicurezza per gli eventi sismici e idrogeologici.

Ci tenevo ad informare l'Assemblea e la Presidenza. Naturalmente, lavoreremo insieme a tutti i colleghi della Toscana e a tutti i colleghi che hanno a cuore questo tipo di situazioni così gravi, nell'interesse di questi territori e del Paese intero, affinché questi provvedimenti si possano adottare in tempi rapidi e con incisività rispetto alle attese del territorio e dei cittadini. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Presidente Marcucci, sarà nostro dovere segnalare il caso da lei sollevato anche al Governo, che credo sia il soggetto che deve affrontare questi argomenti.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 12,52)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE (*)
Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali (813-B)
ARTICOLI NEL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA E DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Istituzione del Comitato parlamentare)

1. È istituito un Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali, di seguito denominato «Comitato», composto di venti senatori e venti deputati, nominati dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, tra i membri, rispettivamente, delle Commissioni permanenti competenti per

gli affari costituzionali del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Oltre ai componenti nominati fanno parte di diritto del Comitato i Presidenti delle predette Commissioni parlamentari, cui è affidata congiuntamente la Presidenza del Comitato.

2. La nomina di cui al comma 1 è effettuata su designazione dei Gruppi parlamentari delle due Camere, previa intesa tra i Presidenti di Gruppo, in base alla complessiva consistenza numerica dei Gruppi e al numero dei voti conseguiti dalle liste e dalle coalizioni di liste ad essi riconducibili, assicurando in ogni caso la presenza di almeno un rappresentante per ciascun Gruppo e la presenza di un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute, eletto in una delle circoscrizioni comprese in Regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche. Se nei cinque giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale uno o più Gruppi non abbiano provveduto alla predetta designazione, i Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, provvedono alla nomina dei componenti del Comitato sulla base dei criteri di cui al presente comma.

3. La prima riunione del Comitato ha luogo non oltre i dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

4. Nella prima seduta il Comitato elegge due vicepresidenti, dei quali un senatore e un deputato, con voto segreto e limitato ad uno, e due segretari, un senatore e un deputato, con voto segreto e limitato a uno. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano per età.

5. L'Ufficio di Presidenza del Comitato è composto dai Presidenti, dai vicepresidenti e dai segretari, e integrato, in sede di programmazione dei lavori, dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

6. I componenti del Comitato non possono essere sostituiti con altri senatori o deputati, neppure per una singola seduta.

7. Nelle sedute delle rispettive Assemblee, i componenti del Comitato assenti, in quanto impegnati nei lavori del Comitato medesimo, non sono computati ai fini del numero legale.

Art. 2.

(Competenze e lavori del Comitato)

1. Il Comitato esamina i progetti di legge di revisione costituzionale degli articoli di cui ai titoli I, II, III e V della parte II della Costituzione, nonché, in materia elettorale, esclusivamente i conseguenti progetti di legge ordinaria concernenti i sistemi di elezione delle due Camere.

2. Il Comitato esamina o elabora, in relazione ai progetti di legge costituzionale di cui al comma 1, anche le modificazioni, strettamente connesse, ad altre disposizioni della Costituzione o di legge costituzionale.

3. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati assegnano o riassegnano al Comitato i progetti di legge costituzionale relativi alle materie di cui al comma 1, presentati alle Camere a decorrere dall'inizio della XVII legislatura e fino alla data di conclusione dei suoi lavori. Assegnano al Comitato anche i progetti di legge in materia elettorale di cui al comma 1.

4. Il Comitato esamina i progetti di legge ad esso assegnati in sede referente, secondo le norme della presente legge costituzionale e del regolamento della Camera dei deputati, in quanto applicabili. Salvo quanto previsto dal primo periodo, il Comitato può adottare, a maggioranza assoluta dei componenti, ulteriori norme per il proprio funzionamento e per lo svolgimento dei lavori. Non sono in ogni caso ammesse questioni pregiudiziali e sospensive nonché proposte di non passare all'esame degli articoli.

5. I Presidenti del Comitato nominano uno o due relatori e, in tal caso, un senatore e un deputato. Possono essere presentate relazioni di minoranza. Il Comitato assegna un termine per la presentazione delle relazioni ed un termine entro il quale pervenire alla votazione di conclusione dell'esame.

6. Il Comitato, concluso l'esame preliminare dei progetti di legge ad esso assegnati ai sensi del comma 3, trasmette ai Presidenti delle Camere i testi dei progetti di legge, ovvero i testi unificati, adottati come base per il seguito dell'esame.

7. Entro i termini fissati d'intesa tra i Presidenti delle Camere, ciascun senatore o deputato e il Governo possono presentare alle Presidenze delle Camere emendamenti su ciascuno dei testi adottati ai sensi del comma 6, sui quali si pronuncia il Comitato.

8. Al fine di rispettare i termini di cui all'articolo 4, la Presidenza del Comitato ripartisce, se necessario, il tempo disponibile secondo le norme del regolamento della Camera dei deputati relative all'organizzazione dei lavori e delle sedute dell'Assemblea.

9. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7 e 8 si applicano anche ai progetti di legge ordinaria di cui al comma 1.

10. Il Comitato dispone, anche ai sensi del comma 4, secondo periodo, la consultazione delle autonomie territoriali, a fini di coinvolgimento nel processo di riforma.

Art. 3.

(Lavori delle Assemblee)

1. I Presidenti delle Camere adottano le opportune intese per l'iscrizione del progetto o dei progetti di legge costituzionale e dei progetti di legge ordinaria in materia elettorale all'ordine del giorno delle Assemblee e stabiliscono la data entro la quale ciascuna Camera procede alla loro votazione finale, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 4.

2. Il Comitato è rappresentato nella discussione dinanzi alle Assemblee di ciascuna Camera da un sottocomitato formato dai Presidenti, dai relatori e da senatori e deputati in rappresentanza di tutti i Gruppi.

3. Nel corso dell'esame davanti alle Assemblee si osservano le norme dei rispettivi regolamenti. Le votazioni avvengono a scrutinio palese. Fino a cinque giorni prima della data fissata per l'inizio della discussione generale, i componenti dell'Assemblea possono ripresentare gli emendamenti respinti dal Comitato in sede referente e presentare emendamenti al testo del Comitato, in diretta correlazione con le parti modificate ai sensi dell'articolo 2, comma 7, ovvero al testo trasmesso dall'altra Camera. Il Comitato e il Governo possono presentare emendamenti o subemendamenti fino a settantadue ore prima dell'inizio della seduta in cui è prevista la votazione degli articoli o degli emendamenti ai quali si riferiscono. Agli emendamenti del Comitato e del Governo, che sono immediatamente stampati e distribuiti, possono essere presentati subemendamenti da parte di un Presidente di Gruppo o di almeno venti deputati o dieci senatori fino al giorno precedente l'inizio della seduta in cui è prevista la votazione di tali emendamenti.

Art. 4.

(Organizzazione dei lavori)

1. I lavori parlamentari relativi ai progetti di legge costituzionale di cui all'articolo 2, comma 1, sono organizzati in modo tale da consentirne la conclusione entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Comitato, entro sei mesi dalla data della sua prima seduta, trasmette ai Presidenti delle Camere i progetti di legge costituzionale esaminati in sede referente, corredati di relazioni illustrative e di eventuali relazioni di minoranza. Ciascun progetto di legge è omogeneo e autonomo dal punto di vista del contenuto e coerente dal punto di vista sistematico.

3. In prima deliberazione, l'Assemblea della Camera che procede per prima all'iscrizione del progetto di legge costituzionale all'ordine del giorno ne conclude l'esame nei tre mesi successivi alla data della trasmissione di cui al comma 2. Il progetto di legge approvato è trasmesso all'altra Camera, che ne conclude l'esame entro i successivi tre mesi. I termini per la conclusione delle ulteriori fasi dell'esame delle Assemblee sono fissati d'intesa dai Presidenti delle Camere.

4. Il progetto o i progetti di legge costituzionale sono adottati da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di quarantacinque giorni e sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

5. Il Comitato trasmette altresì ai Presidenti delle Camere uno o più progetti di legge ordinaria di cui all'articolo 2, comma 1, esaminati in sede referente, corredati di relazione illustrativa e di eventuali relazioni di minoranza. I Presidenti delle Camere stabiliscono, d'intesa tra loro, i termini di conclusione dell'esame dei progetti di legge di cui al presente comma, in coerenza con i termini di esame dei progetti di legge costituzionale stabiliti ai sensi del presente articolo.

Art. 5.

*(*Referendum*)*

1. La legge o le leggi costituzionali approvate ai sensi della presente legge costituzionale sono sottoposte, quando ne facciano domanda, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali, a *referendum* popolare anche qualora siano state approvate nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e sono promulgate se al *referendum* siano state approvate dalla maggioranza dei voti validi.

Art. 6.

(Ambito di applicazione del procedimento)

1. Il procedimento di cui alla presente legge costituzionale si applica esclusivamente ai progetti di legge assegnati al Comitato nei termini di cui all'articolo 2, comma 3, nonché a quelli elaborati dal Comitato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 2.

2. Per la modificazione della legge o delle leggi costituzionali od ordinarie, approvate secondo quanto stabilito dalla presente legge costituzionale, si osservano le norme previste dalla Costituzione.

Art. 7.

(Cessazione delle funzioni del Comitato)

1. Il Comitato cessa dalle sue funzioni con la pubblicazione della legge o delle leggi costituzionali e di quelle ordinarie approvate ai sensi della presente legge costituzionale, ovvero in caso di scioglimento di una o di entrambe le Camere.

Art. 8.

(Spese di funzionamento)

1. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste a carico, in parti eguali, del bilancio interno del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* successiva alla promulgazione.

_____

(*) Il Senato approva in seconda deliberazione il disegno di legge nel suo complesso con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti

MOZIONI

Mozioni sul processo di democratizzazione in Myanmar

(1-00149**)** (testo 2) (03 ottobre 2013)

GHEDINI Rita, FEDELI, TONINI, FATTORINI, AMATI, COCIANCICH, CORSINI, LAI, LUCHERINI, MICHELONI, PIGNEDOLI, RUSSO, GINETTI, FISSORE, PEZZOPANE, SERRA, SPILABOTTE, LO GIUDICE, MAZZONI. -

Il Senato,

premesso che:

il Parlamento italiano, nel Senato della Repubblica e nella Camera dei deputati, ha, negli anni precedenti, seguito con costante attenzione la situazione del Myanmar;

l'Italia è vicina da tempo al popolo birmano e ha manifestato il suo sostegno sia attraverso le iniziative di associazioni, istituzioni locali e società civile, sia attraverso la costituzione dell'associazione parlamentare «Amici della Birmania» dalla XIV Legislatura, e i contatti diretti che l'associazione ha avuto con Aung San Suu Kyi e la realtà sociale e politica del Paese;

numerosi e significativi sono stati i pronunciamenti del Parlamento italiano per la difesa dei diritti umani in Myanmar, la liberazione dei prigionieri politici a cominciare da Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la Pace, per lunghi anni agli arresti domiciliari, e l'avvio di un processo di transizione verso la democrazia;

dopo la liberazione di Aung San Suu Kyi il 13 novembre 2010 e la sua elezione al Parlamento del Myanmar il 1° aprile 2012 si è concretamente avviato il processo di transizione democratica e di

riconciliazione nazionale che vede protagonisti il Capo del Governo, Thein Sein, e la *leader* della Lega nazionale per la democrazia Aung San Suu Kyi, oggi capo dell'opposizione in Parlamento;

il Capo del Governo del Myanmar ha effettuato una visita in Italia nel marzo 2013, incontrando, tra gli altri, il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio dei ministri, avviando rapporti di collaborazione economica e politica tra l'Italia e la Birmania;

è prevista una visita in Italia di Aung San Suu Kyi, essendo già stata invitata da diverse istituzioni, in particolare dal Presidente della Repubblica, dal Senato e dalla Camera, da diversi Dicasteri, dai sindaci di diverse città di cui è cittadina onoraria, dalle università di Bologna e di Modena-Reggio Emilia e da altri enti culturali;

l'avvenuta apertura del Myanmar alla comunità internazionale e al mercato mondiale, anche attraverso il superamento delle sanzioni economiche in rapporto ai progressi in atto sul tema dei diritti umani e delle libertà democratiche, è stata ed è attentamente seguita dall'Unione europea, di cui l'Italia è componente fondamentale;

la collaborazione politica, economica e sociale tra l'Italia e il Myanmar corrisponde all'interesse di entrambi i popoli e si inserisce nell'ambito dei rapporti tra l'Europa e l'Asia che aprono prospettive nuove per il futuro del mondo;

il consolidamento della riforma democratica nel Paese è fattore decisivo per lo sviluppo delle relazioni tra l'Unione europea e il Myanmar, e, dunque, tra l'Italia e il Myanmar, nell'ambito delle relazioni internazionali per l'armonico sviluppo dei Paesi nel mondo globale, il progresso civile delle nazioni e il conseguimento dei comuni obiettivi di salvaguardia dei diritti umani e della pace;

l'evoluzione democratica del Myanmar, il rispetto dei diritti umani, la liberazione di tutti i prigionieri politici e il superamento dei conflitti etnici devono essere considerati parte integrante dello sviluppo economico e sociale della Birmania;

nel 2014 è prevista da parte del Myanmar l'assunzione della presidenza dell'Associazione delle nazioni dell'Asia del sud orientale (ASEAN), e ciò non può che accrescere l'esposizione e la responsabilità internazionale del Paese asiatico, che sta vivendo una vera e propria fase costituente;

nel marzo 2013 il Parlamento del Myanmar ha approvato una procedura di riesame della Costituzione istituendo una commissione di esperti giuridici e intellettuali per la revisione della Costituzione, scritta e approvata nel 2008 dall'allora giunta militare e sottoposta a *referendum* una settimana dopo il passaggio del ciclone Nargis, che causò 138.000 tra morti e dispersi;

la Costituzione in vigore nel Myanmar, la cui revisione è oggetto di discussione politica e parlamentare, presenta elementi di forte criticità democratica, tra i quali la discriminazione sulle candidature alla Presidenza e alla Vicepresidenza dell'Unione, l'assegnazione del 25 per cento dei posti ai militari nell'Assemblea dell'Unione e nella Camera delle nazionalità, norme restrittive per l'approvazione degli emendamenti alla Costituzione stessa;

in particolare, la Costituzione, al capitolo 3, punto *f*, stabilisce che cittadini sposati con stranieri o con figli con cittadinanza straniera non possono diventare Presidente, impedendo di fatto ad Aung San Suu Kyi, *leader* della principale forza di opposizione, la quale ha peraltro manifestato l'intenzione di candidarsi alla Presidenza dell'Unione nelle prossime elezioni politiche previste nel 2015, di partecipare alla corsa per le presidenziali (i due figli della donna e suo marito Michael Aris, morto nel 1999, sono infatti britannici);

nel processo di transizione verso la democrazia in atto nel Myanmar è necessario che siano sostenute tutte le forze che credono nella democrazia, avendo anche presenti i rischi di inversione del cammino democratico che sempre si accompagnano alle grandi scelte di cambiamento;

durante la celebrazione del giubileo d'argento dell'8 agosto 1988, avvenuta a Yangon il 6 e 7 agosto 2013, è stata approvata una dichiarazione delle forze etniche e democratiche nella quale si dichiara: «1) Crediamo fortemente che ci sia bisogno di stabilire uno Stato federale democratico con autodeterminazione e uguaglianza (...) 2) La Costituzione del 2008 non garantisce uno Stato democratico federale. Quindi crediamo fortemente che la Costituzione del 2008 vada emendata o che venga stilata una nuova Costituzione»;

si interpreta la volontà del popolo italiano per l'intensificazione degli scambi e della collaborazione economica, sociale, culturale e politica con il popolo del Myanmar, su una base di comune condivisione dei valori della democrazia;

si auspica che il Parlamento italiano esprima il proprio sostegno affinché si acceleri il percorso di transizione del Myanmar, di modo che al più presto le sue frontiere si aprano al rispetto autentico dei diritti umani e dei principi democratici,

impegna il Governo a garantire costante determinazione in ogni sede, europea e internazionale, e in rapporto diretto con il Governo del Myanmar, per assicurare, con continuità, il proprio sostegno all'ulteriore positiva evoluzione del processo democratico e di apertura del Paese asiatico, anche nella prospettiva delle elezioni politiche del 2015.

(1-00163**)** (16 ottobre 2013)

STUCCHI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, VOLPI. -

Il Senato,

premesso che:

la situazione politica del Myanmar è stata negli ultimi anni oggetto di attenzione e di approfondimento da parte del Parlamento attraverso il lavoro delle Commissioni Esteri, ad iniziative *bipartisan* da parte dei parlamentari e al dibattito partecipato da parte dei due rami del Parlamento; la situazione birmana ha anche coinvolto il Paese a tutti i livelli, da quello governativo, a quello associazionistico, della società civile, degli enti locali;

sono stati approvati da parte del Parlamento, all'unanimità, atti di impegno al Governo a prendere iniziative nelle sedi internazionali, in particolare alle Nazioni Unite e attraverso contatti con i Paesi del sud est asiatico, per sostenere la liberazione di Daw Aung San Suu Kyi e di tutti i detenuti politici nonché l'avvio del dialogo tra le parti interessate ad una rapida transizione verso la democrazia attraverso un processo costituzionale concordato con l'opposizione;

la costituzione dalla ex Birmania, approvata nel 2008, presentava aspetti dittatoriali, prevedendo una riserva di seggi parlamentari e di cariche ministeriali per i militari ed impediva a chiunque avesse parenti di nazionalità estera di candidarsi alla presidenza. La norma fu subito giudicata *contra personam*, ovvero contro Aung San Suu Kyi, vedova di un inglese e con due figli della stessa nazionalità;

nelle elezioni svoltesi nel novembre 2010 non si è presentata la Lega nazionale democratica (LND) di Aung San Suu Kyi, critica sulla legge elettorale emersa dalla nuova costituzione;

dopo le elezioni il Governo del novembre 2010 è iniziato un processo, per quanto timido, di cambiamento: Aung San Suu Kyi, da tempo agli arresti domiciliari, è stata rilasciata, è stata istituita una commissione nazionale per i diritti civili, sono stati liberati 200 prigionieri politici, è stata in parte allentata la censura sulla stampa;

da parte della comunità internazionale queste riforme sono state incoraggiate e sostenute anche attraverso un mutato atteggiamento: il Myanmar è stato scelto come Paese ospitante per il congresso degli Stati dell'ASEAN del 2014. Il segretario di Stato americano Hillary Clinton ha visitato il Paese nel dicembre 2011 incontrando sia il Presidente birmano Thein Sein che Aung San Suu Kyi;

il 10 aprile 2012 si sono tenute delle elezioni suppletive che hanno visto l'ingresso della Lega nazionale democratica e della stessa Aung San Suu Kyi in Parlamento. La LND ha ottenuto 43 dei 45 seggi disponibili. Per l'occasione è stato consentito il monitoraggio ufficiale del voto da parte di rappresentanti della comunità internazionale;

a giugno 2013 Aung San Suu Kyi ha reso noto il desiderio di candidarsi alle elezioni presidenziali del 2015. Per la sua candidatura però sarebbe necessaria una modifica costituzionale;

è indispensabile proseguire il sostegno internazionale al processo di transizione verso la democrazia in atto nel Myanmar,

impegna il Governo, fermo restando il diritto all'autodeterminazione e alla sovranità legislativa

di ogni Paese, a seguire il processo di evoluzione del Myanmar facendosi portavoce, insieme agli altri *partner* internazionali, dell'auspicio di vedere riconosciuto il diritto di Aung San Suu Kyi e di ogni altro cittadino birmano a candidarsi alle elezioni presidenziali, riconoscendo peraltro come legittimo qualunque risultato dovesse legittimamente essere sancito dalle prossime elezioni del 2015 .

Allegato B

Testo integrale della dichiarazione di voto in dissenso del senatore Minzolini sul disegno di legge costituzionale n. 813-B

Come lei sa, caro Ministro, mesi fa nel voto sull'istituzione del Comitato per le riforme, il sottoscritto si astenne. Motivai all'epoca quella decisione spiegando che rispetto alla centralità della crisi del sistema giudiziario nella vita di questo Paese, la scelta di caratterizzare la stagione riformatrice con un compromesso al ribasso sull'argomento, convenendo addirittura di non parlarne proprio, non mi convinceva. Quanto è avvenuto nei mesi successivi stride, eccome stride, con quel compromesso a ribasso: si sta compiendo, come lei sa, l'estromissione per via giudiziaria del *leader* del centrodestra dalle Aule parlamentari; c'è la proposta del Capo dello Stato di un'amnistia e di un indulto per risolvere il problema dell'affollamento delle carceri, un problema che non può non avere le sue radici nelle contraddizioni del nostro sistema giudiziario; per non parlare del proliferare dei casi di malagiustizia. Uno per tutti la vicenda del fondatore di Fastweb, tenuto in carcere con accuse che poi si sono rivelate false. Una vicenda che non è certo un bel biglietto da visita per chi chiede a imprenditori e gruppi stranieri di investire nel nostro Paese.

Ebbene una situazione così scabrosa questo Governo la risolve con la promessa che si agirà in futuro per legge ordinaria. Per cui si riformerà la Costituzione in tutte le sue parti, ma non si toccherà il capitolo giustizia, quello che da venti anni condiziona questo Paese. Per questo Governo, l'equilibrio tra i poteri dello Stato, previsto dalla nostra Costituzione e che da venti anni è messo in discussione dal protagonismo dì una certa magistratura, è problema di poco conto. O meglio, si risolverà con legge ordinaria, dimenticando che ogni volta che si è legiferato su questi argomenti per via ordinaria, è nata una *querelle* sulla costituzionalità di questo o quel provvedimento. Insomma, ogni sforzo è finito con un nulla di fatto di fronte alla Consulta.

La verità è che questa classe politica dimostra di essere inerme nei confronti di quello che ogni giorno dimostra di essere il potere forte, come scrive oggi Ostellino sul «Corriere della Sera», in quel guazzabuglio creato dalla sclerosi del nostro ordinamento: cioè la magistratura. E in questa situazione non mi sembra una grande idea non riaffermare in qualche modo il principio dell'equilibrio dei poteri nella riforma della nostra Costituzione. È un'idea che, secondo il mio modesto parere, non è dettata dall'astuzia politica, quanto dalla paura. Non è il tratto di un'azione politica improntata alla saggezza o alla prudenza, quanto all'ipocrisia. È nei fatti una sorta di resa. E questo, ripeto, stride, eccome stride, specie con la natura del Governo di cui lei fa parte. Vede anch'io penso che ci sia bisogno di un Governo di larghe intese. Che duri non fino al 2015, ma anche fino al 2018, a patto che riformi profondamente il Paese.

Ma un Governo del genere deve avere un programma ambizioso sia sulle riforme costituzionali, compresa la giustizia, sia sull'economia in modo da far ripartire l'Italia. Se così non è, e al momento non mi sembra che lo sia, rischia di fare più danni che altro. Noi siamo di fronte a un grande rischio: il Governo dei tecnici, che pure fece diverse riforme, anche se per me in molti casi sbagliate, ha già creato un problema di non poco conto. Se lei parla ancora di un Governo dei tecnici rischia di essere linciato nelle piazze. Ora se un governo di larghe intese, il governo che per antonomasia dovrebbe affrontare 1'emergenza, si comporta come se fosse un governo qualunque, un Governo senza un progetto ambizioso, incapace di dettare una linea economica coraggiosa e di riformare il Paese profondamente, senza tralasciare di risolvere, appunto, le contraddizioni del suo sistema giudiziario, nell'immaginario dell'opinione pubblica la politica dimostrerebbe drammaticamente di essere impotente.

Sarebbe la prova che abbiamo una politica con la «p» minuscola che non è capace di fare politiche con la «P» maiuscola. Che abbiamo messo in piedi un Governo di larghe intese, per fare del piccolo cabotaggio. In questo modo apriremmo davvero la strada all'antipolitica che è già alle porte. E dato che io non ho nessuno voglia di essere complice di un simile epilogo e anche per un minimo di coerenza, ho deciso di astenermi su questo voto.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Abbado, Bubbico, Ciampi, Conti, De Pietro, De Pin, De Poli, Ferrara Elena, Filippi, Galimberti, Gasparri, Guerra, Monti, Pinotti, Stucchi e Vicari.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), nella seduta del 15 ottobre 2013, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento - a conclusione dell'esame dell'affare assegnato concernente la Relazione sullo stato di avanzamento degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari oggetto di cofinanziamento, riferita all'anno 2012 (*Doc*. XXIV, n. 10).

Detto documento è stato inviato al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Ministro economia e finanze
(Governo Letta-I)
Istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico di una cabina di regia per il monitoraggio ed il coordinamento degli interventi previsti dalla legislazione vigente per le crisi di impresa (1120-BIS)
(presentato in data 23/10/2013)
Derivante da stralcio art. 6, comma 25 del DDL S.1120;
Ministro economia e finanze
(Governo Letta-I)
Disposizioni in materia di pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale (1120-TER)
(presentato in data 23/10/2013)
Derivante da stralcio art. 10, comma 4 del DDL S.1120;
Ministro economia e finanze
(Governo Letta-I)
Disposizioni in materia di autonomia contabile del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria (1120-QUATER)
(presentato in data 23/10/2013)
Derivante da stralcio art. 10, commi 9 e 10 del DDL S.1120;
Ministro economia e finanze
(Governo Letta-I)
Disposizioni in materia di funzionamento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) (1120-QUINQUIES)
(presentato in data 23/10/2013)
Derivante da stralcio art. 10, commi da 38 a 40 del DDL S.1120;
Ministro economia e finanze
(Governo Letta-I)
Disposizioni in materia di ripartizione dei compensi professionali liquidati a seguito di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni (1120-SEXIES)
(presentato in data 23/10/2013)
Derivante da stralcio art. 11, comma 7 del DDL S.1120.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
sen. Fattorini Emma ed altri

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la tutela dei diritti umani (865)
previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 23/10/2013);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
sen. Calderoli Roberto
Soppressione di enti intermedi (928)
previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro)
(assegnato in data 23/10/2013);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Regione Sardegna
Modifica degli articoli 18 e 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) (1080)
(assegnato in data 23/10/2013);
2ª Commissione permanente Giustizia
sen. De Poli Antonio
Modifiche al codice penale, all'articolo 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e all'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, per contrastare il possesso illegale di armi, strumenti da taglio e coltelli (507)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo)
(assegnato in data 23/10/2013);
2ª Commissione permanente Giustizia
sen. De Poli Antonio
Modifiche all'articolo 639 del codice penale e altre disposizioni in materia di deturpamento e imbrattamento di beni di interesse culturale (514)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali)
(assegnato in data 23/10/2013);
2ª Commissione permanente Giustizia
sen. Nencini Riccardo
Disposizioni per favorire l'accesso dei giovani alle attività professionali intellettuali (892)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 11° (Lavoro, previdenza sociale)
(assegnato in data 23/10/2013);
3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012 (1078)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita')
(assegnato in data 23/10/2013);
5ª Commissione permanente Bilancio
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) (1120)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 4° (Difesa), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita'), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 23/10/2013);
5ª Commissione permanente Bilancio

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 (1121)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 4° (Difesa), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita'), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea);
(assegnato in data 23/10/2013);
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
sen. De Poli Antonio
Delega al Governo e altre disposizioni concernenti l'esercizio del microcredito e misure per la sua promozione e diffusione (518)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 23/10/2013);
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
sen. Mussini Maria ed altri
Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (895)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 23/10/2013);
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
sen. De Pin Paola ed altri
Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi finanziaria che ha coinvolto la Banca Monte dei Paschi di Siena (1020)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 23/10/2013);
7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
sen. Tomaselli Salvatore ed altri
Norme per la disciplina degli incubatori scolastici d'impresa (808)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale)
(assegnato in data 23/10/2013);
12ª Commissione permanente Igiene e sanita'
sen. Laniece Albert
Disposizioni in materia di telemedicina (908)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni)
(assegnato in data 23/10/2013);
13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali
sen. De Poli Antonio
Istituzione dell'Agenzia per l'utilizzo delle risorse idriche (501)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare)
(assegnato in data 23/10/2013);
Commissioni 2° e 6° riunite
sen. Giarrusso Mario Michele ed altri
Nuove disposizioni in materia di gioco d'azzardo (850)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 3° (Affari esteri, emigrazione), 5°

(Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 12° (Igiene e sanita')
(assegnato in data 23/10/2013);
Commissioni 2° e 12° riunite
sen. Barani Lucio
Misure per la tutela del diritto alla salute e della libertà di cura. Modifiche al Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (901)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare)
(assegnato in data 23/10/2013);
Commissioni 6° e 12° riunite
sen. Simeoni Ivana ed altri
Disposizioni in materia di gioco d'azzardo, concernenti la cura della ludopatia e la tutela dei minori e le fasce a rischio (873)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali) (assegnato in data 23/10/2013);
Commissioni 10° e 13° riunite
sen. Di Biagio Aldo, Sen. Dalla Zuanna Gianpiero
Disposizioni per la semplificazione e la trasparenza delle procedure in materia ambientale e per l'attuazione della delibera CIPE dell'8 marzo 2013 di aggiornamento del Piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e per avviare il processo di "decarbonizzazione" dell'economia del paese (1045)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 23/10/2013).

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Dalla Zuanna, De Petris, Uras, Cervellini, Di Biagio, Petraglia, Barozzino, De Cristofaro, Mastrangeli, Merloni, Maran, D'Onghia, Di Maggio e Della Vedova hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00156 della senatrice Fattori ed altri.

La senatrice Bottici ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00168 della senatrice Serra ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Bottici ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00438 del senatore Maurizio Romani ed altri.

La senatrice Nugnes ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-01019 del senatore Pepe ed altri.

I senatori Nugnes, Cioffi e Campanella hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-01023 della senatrice Catalfo ed altri.

Mozioni

MANCONI, ALICATA, AMATI, CHIAVAROLI, CONTE, DE PIN, DI BIAGIO, DONNO, FATTORINI, FERRARA Elena, GOTOR, LO GIUDICE, MAZZONI, PALERMO, ROMANO, SERRA, SIMEONI, GHEDINI Rita, BATTISTA, BERTOROTTA, BIGNAMI, BLUNDO, BOTTICI, BORIOLI, CAPACCHIONE, CAPPELLETTI, CARRARO, CASTALDI, CERONI, CHITI, CIRINNA', COCIANCICH, CORSINI, CRIMI, CUCCA, D'ALI', D'ADDA, DEL BARBA, DI GIORGI, ENDRIZZI, ESPOSITO Giuseppe, FABBRI, FEDELI, FISSORE, FORMIGONI, GAETTI, GIACOBBE, GIROTTO, GUALDANI, IURLARO, LAI, LEZZI, LIUZZI, LONGO Eva, LUCHERINI, LUCIDI, MANASSERO, MANCUSO, MARIN, MANDELLI, MANGILI, MARGIOTTA, MARTON, MATTESINI, MINEO, MINZOLINI, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, MUSSINI, ORELLANA, PAGLIARI, PAGNONCELLI, PEGORER, PELINO, PEZZOPANE, PUGLIA, PUGLISI, RAZZI, ROSSI Luciano, SAGGESE, SCALIA, SCIBONA, SCOMA, SOLLO, TAVERNA, VACCIANO, VATTUONE, ZUFFADA, ORRU' - Il Senato,

premesso che:

nel corso del 2012 circa 500 migranti provenienti dall'Africa hanno perso la vita nel mare Mediterraneo, nel tentativo di raggiungere le coste dell'Italia e dell'Europa. Nel corso del 2011, le vittime sono state oltre 2.000, vale a dire 5 o 6 persone al giorno. Dal 1988 sono circa 19.000, più di due al giorno, le persone disperse o il cui corpo è stato ritrovato privo di vita;

nei primi mesi del 2013 sono stati registrati almeno 200 morti e 1.408 dispersi; tale drammatico dato è destinato purtroppo a salire dopo il tragico ultimo naufragio a Lampedusa e il drammatico recupero di 13 corpi senza vita spiagge del ragusano di appena una settimana fa;

la tragedia di Lampedusa mostra con grande evidenza la necessità di rivedere la normativa in materia di immigrazione e l'urgenza di un deciso impegno dell'intera comunità internazionale nonché di un intervento più efficace e diretto dell'Unione europea;

solo pochi giorni fa il Consiglio d'Europa ha nuovamente condannato l'Italia sulle politiche relative all'immigrazione giudicando negativamente le misure adottate negli ultimi anni per gestire i flussi migratori;

premesso inoltre che:

il diritto di asilo è sancito solennemente dalla Costituzione italiana;

il riconoscimento dello *status* di rifugiato è entrato nel nostro ordinamento con l'adesione alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata nel 1954, e con la Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990, sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità europea;

la Carta europea dei diritti dell'uomo sancisce il diritto d'asilo con riferimento ai principi e gli *standard* della Convenzione di Ginevra e del protocollo del 1967;

nel febbraio 2010, l'Italia è stata oggetto del meccanismo di "esame periodico universale" del Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite; gli elementi di criticità del sistema italiano in materia di asilo sono stati evidenziati tra le 92 raccomandazioni rivolte all'Italia; peraltro, il prossimo esame periodico per Italia avrà luogo nel 2014;

la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo ha condannato in più occasioni l'Italia per violazione della Convenzione europea sui diritti dell'uomo in materia d'asilo;

dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo pendono oltre 1.000 casi da un lato contro Belgio, Paesi bassi, Finlandia e Francia in quanto Paesi di invio; dall'altro contro Grecia e Italia in quanto Paesi di destinazione, con riferimento all'applicazione del regolamento "Dublino II", il che mette in evidenza come sia urgente procedere ad una rivisitazione delle politiche d'asilo dei Paesi dell'Unione europea;

tenuto conto che:

la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato, nel corso della XVI Legislatura, si è occupata attivamente della questione immigrazione in particolare, approvando all'unanimità (il 6 marzo 2012) un rapporto dedicato all'accoglienza e al trattenimento dei migranti nel nostro Paese;

il 24 settembre 2013, la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani ha ascoltato in audizione il sindaco di Lampedusa, Giusi Nicolini, la quale ha evidenziato l'estrema gravità ed emergenza della situazione dell'isola, sottolineando tra l'altro che più dell'80 per cento delle persone giunte negli ultimi 5 anni hanno ottenuto poi lo *status* di rifugiato o la protezione internazionale, che attualmente i migranti provengono quasi esclusivamente dall'Africa subsahariana e dalla Siria e, cosa ancor più preoccupante, che si tratta soprattutto di famiglie, donne e minori non accompagnati.

il sindaco Nicolini ha inoltre segnalato che i migranti sbarcati nell'isola si rifiutano di farsi identificare attraverso le impronte digitali poiché questo implicherebbe un obbligo a fare richiesta di asilo in Italia, secondo quanto stabilisce il regolamento di Dublino, mentre la maggior parte di loro aspirerebbe a proseguire verso altre destinazioni ove spesso già si trovano persone a loro congiunte;

per azzerare o almeno limitare il numero delle vittime, è indispensabile che siano accelerati e portati a buon fine i negoziati per istituire, nei Paesi di partenza dei migranti ed in quelli di transito, presidi

presso i quali possa essere presentata domanda di asilo e che consentano l'organizzazione di viaggi regolari sottratti al mercato illegale gestito dai trafficanti di esseri umani; tali presidi potrebbero essere posti sotto l'egida dell'UNHCR con l'eventuale partecipazione di altre istituzioni internazionali,

impegna il Governo:

1) ad adoperarsi presso l'Unione europea e in ambito internazionale per l'adozione di decisioni urgenti volte ad assicurare, in condivisione degli oneri, quella protezione umanitaria cui i profughi provenienti dalle zone di guerra ormai endemica, come nel caso dei Paesi del Corno d'Africa, ad esempio Etiopia, Eritrea, Somalia, nonché la Siria, attualmente, hanno diritto;

2) a chiedere all'Unione europea il superamento del regolamento di Dublino e più in generale un riorientamento in chiave umanitaria dell'attività dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione internazionale alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (FRONTEX);

3) a lavorare nell'ambito dell'Unione europea affinché il Sistema di sorveglianza delle frontiere esterne (EUROSUR) che prenderà avvio alla fine del 2013, costituisca uno strumento realmente efficace per l'individuazione e il soccorso delle imbarcazioni con migranti a bordo;

4) a rafforzare i piani di azione di tutela dei diritti umani e di gestione delle politiche migratorie e dell'asilo in Paesi terzi fortemente interessati dal transito di migranti verso l'Unione europea, piani già previsti dal programma di Stoccolma;

5) a favorire il pieno coinvolgimento delle organizzazioni internazionali, a cominciare dall'alto Commissariato ONU per i rifugiati, con la collaborazione dei Paesi di transito, come ad esempio Libia e Egitto, per attrezzare sulle coste africani presidi nei quali sia possibile ricevere ed esaminare le domande di asilo e all'interno dei quali poter fornire assistenza umanitaria;

6) ad impegnarsi concretamente e a investire maggiori risorse anche in uomini e mezzi, d'intesa con gli altri Paesi europei, in un'efficace e capillare azione preventiva e di contrasto rispetto ad ogni attività criminale legata al transito marittimo e via terra della popolazione migrante;

7) ad aprire corridoi umanitari e garantire alle persone in fuga da situazioni di conflitto viaggi sicuri e accoglienza in un quadro di condivisione degli oneri da parte dei Paesi dell'Unione europea;

8) a procedere ad una rapida ricognizione dell'identità e dello *status* dei migranti già sbarcati in Italia, garantendo priorità e tutela ai richiedenti asilo politico e ai profughi di guerra; la concessione del permesso temporaneo, come previsto dalla testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, rappresenta anche una garanzia per meglio gestire la presenza di immigrati in territorio italiano;

9) a garantire il rinnovo del progetto "Praesidium" assicurando ad esso piena continuità operativa in modo che costituisca una soluzione strutturale e non emergenziale.

(1-00169*p. a.*)

BORIOLI, ZANDA, FILIPPI, GATTI, ALBANO, BERTUZZI, BROGLIA, BUEMI, CALEO, CANTINI, CAPACCHIONE, CARDINALI, CASSON, CHITI, CIRINNA', COCIANCICH, COLLINA, CORSINI, CUCCA, CUOMO, D'ADDA, ESPOSITO Stefano, FABBRI, FAVERO, FEDELI, FERRARA Elena, FILIPPIN, FORNARO, GHEDINI Rita, GIACOBBE, GINETTI, GOTOR, GUERRIERI PALEOTTI, LO GIUDICE, LO MORO, LUCHERINI, MANASSERO, MARGIOTTA, MARINO Mauro Maria, MATTESINI, MICHELONI, MIGLIAVACCA, MIRABELLI, MORGONI, MOSCARDELLI, ORRU', PADUA, PAGLIARI, PEGORER, PIGNEDOLI, PIZZETTI, PUGLISI, PUPPATO, RANUCCI, RICCHIUTI, ROSSI Gianluca, RUSSO, SAGGESE, SANGALLI, SILVESTRO, SONEGO, SPILABOTTE, TOCCI, TOMASELLI, TONINI, TRONTI, VACCARI, VALENTINI, VATTUONE, VERDUCCI, ZANONI - Il Senato,

premesso che:

l'attività di vigilanza sul sistema delle concessioni autostradali, e in particolare l'attività di controllo sull'adempimento da parte dei concessionari degli obblighi contemplati dagli atti convenzionali, sul pieno e puntuale rispetto degli impegni previsti dai piani finanziari, è fondamentale per verificare il corretto e trasparente svolgersi del rapporto tra soggetto concedente e concessionario e il pieno

raggiungimento delle finalità e degli obiettivi di interesse generale, propri dell'autorità concedente;
nel nostro Paese, la piena ed effettiva apertura a logiche di mercato del sistema delle concessioni autostradali, in grado di tutelare in primo luogo gli utenti sul versante di un efficace e congruo equilibrio tra le tariffe di pedaggio applicate e la qualità del servizio offerto, è ancora lontano dall'essere realizzato; permane infatti una situazione di stallo del sistema a causa della "lunga durata" delle concessioni in atto e dalla vischiosità delle relazioni nel tempo costituitesi intorno a pochissimi operatori;
la mancata apertura del mercato e la debole attività di vigilanza esercitata sul settore delle concessioni autostradali hanno favorito l'affermarsi nel corso degli ultimi anni di posizioni di oligopolio che hanno esposto i cittadini-utenti a un meccanismo opaco quanto alla tutela del diritto alla mobilità e al pagamento di un prezzo da più parti ritenuto non equo rispetto alla qualità del servizio ricevuto;
l'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, proprio per approfondire le molteplici disfunzioni del sistema delle concessioni autostradali e per addivenire, anche in sede normativa, alla migliore, più trasparente ed efficace funzionalità delle concessioni, nonché per trovare più incisive e appropriate forme di intervento del capitale privato nei programmi di ammodernamento e potenziamento infrastrutturale di cui il Paese necessita per rilanciare la propria competitività, ha avviato nell'attuale XVII Legislatura un'inchiesta specifica sul tema delle concessioni. Tale complessa situazione, tuttavia, può essere risolta, nell'interesse delle parti, soltanto attraverso l'avvio di una vera ed efficace attività di vigilanza sul settore;
considerato che:
risulta del tutto incomprensibile, oltre che contraria all'interesse pubblico, la mancata soluzione della questione apertasi con lo scioglimento dell'Ispettorato di vigilanza sulle concessioni autostradali (IVCA), al tempo insediata nell'ambito ANAS SpA, istituzionalmente deputato a verificare l'esatto adempimento, da parte delle società concessionarie autostradali, degli obblighi previsti dalle convenzioni di concessione e dagli annessi piani economico-finanziari;
la mancata costituzione dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, prevista dall'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successivamente archiviata per effetto dell'articolo 12, comma 78, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, ha lasciato irrisolto e per certi versi aggravato il problema della vigilanza sul settore delle concessioni autostradali e previsto il passaggio, in forza della stessa norma, del personale in precedenza addetto all'IVCA da ANAS SpA alle dipendenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
tale passaggio è avvenuto in data 1° ottobre 2012. Da allora, di fatto, il personale ex IVCA, pari a 120 unità di indubbia qualificazione e spessore professionale, si trova in condizione di sostanziale non utilizzo, in posizione contrattuale non risolta rispetto alla precedente collocazione e alle connesse posizioni giuridica ed economica, e sottratto a quelle che dovrebbero essere le funzioni operative proprie;
la stessa Corte dei conti, nel contesto della "Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli enti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di ANAS SpA per l'esercizio 2011", nel verbale dell'adunanza del 14 maggio 2013, ha evidenziato gli effetti della mancata adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto per l'inquadramento del personale ex IVCA, trasferito da ANAS SpA al Ministero, con i conseguenti riflessi negativi sull'operatività della stessa struttura di vigilanza da attivarsi nell'ambito ministeriale; inoltre, dopo aver enumerato e specificato le diverse tipologie di attività ispettive svolte da IVCA sulle società concessionarie autostradali, ha sottolineato la sostanziale cessazione di ogni attività ispettiva, a far data dal 1° ottobre 2012, in ragione dei mancati adempimenti previsti per l'inquadramento del personale nell'ambito della prevista nuova "struttura" di vigilanza da insediarsi presso il Ministero;
il risultato di questa lunga serie di mancati adempimenti è che, a tutt'oggi, l'attività di vigilanza sul delicatissimo settore delle concessioni autostradali risulta di fatto sospesa, con grave nocumento dei diritti dell'utenza, delle legittime aspettative professionali del personale trasferito, delle stesse risorse

pubbliche messe in gioco nei rapporti convenzionali con le diverse società titolari delle concessioni;
allo scopo di porre rimedio a questa dirompente *vacatio*, sono stati presentati in Parlamento diversi atti di sindacato ispettivo e proposte normative, finalizzate a riattivare una funzione essenziale per il buon funzionamento della rete autostradale, nonché emendamenti a vari provvedimenti, non accolti e trasformati, su proposta del Governo, accettata dai proponenti, in ordini del giorno;
il perdurare di una situazione di stallo nel settore delle concessioni autostradali è ingiustificata e lesiva delle prerogative e dei doveri di vigilanza e controllo che le competenti autorità pubbliche sono tenute a svolgere nei confronti dei soggetti privati che gestiscono in concessione così rilevanti servizi di natura pubblica,
impegna il Governo:
1) a trasferire entro il più breve termine possibile le funzioni di vigilanza sulle concessioni autostradali, assegnate alla struttura di vigilanza presso il Ministero, istituita con decreto ministeriale n. 341 del 1° ottobre 2012 e mai operativamente attivate, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
2) a provvedere al contestuale trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per lo svolgimento dell'attività di vigilanza alla medesima Autorità, individuando attraverso il concerto dei Ministeri competenti tanto le unità di personale necessarie, quanto le risorse finanziarie occorrenti per lo svolgimento delle funzioni, avendo cura che l'inquadramento del personale sia disciplinato in conformità con i contratti pubblici vigenti per le autorità amministrative indipendenti e senza oneri aggiuntivi per la pubblica amministrazione;
3) a rendere note al Parlamento le tappe di attuazione di quanto previsto dal presente atto di indirizzo, al fine di riattivare con la massima urgenza l'indispensabile funzione di vigilanza sulle concessioni autostradali;
4) a riferire al Parlamento circa gli esiti delle attività ispettive e di vigilanza eventualmente e diversamente svolte dal Ministero sulle stesse concessioni autostradali a decorrere dal 1° ottobre 2012 sino ad oggi.
(1-00170*p. a.*)
DE POLI, D'ONGHIA, DI MAGGIO, ICHINO, OLIVERO, MARAN, LANZILLOTTA, GIANNINI, ROMANO, ALBERTINI, MARINO Luigi, MERLONI, SUSTA, MALAN, DELLA VEDOVA, DALLA ZUANNA - Il Senato,
premesso che:
il fenomeno della presenza di minori stranieri non accompagnati in Italia si pone, per le caratteristiche e le dimensioni che ha assunto, come emblematico, con aspetti di drammatica urgenza. Diversi sono le fasce d'età ed i Paesi di provenienza, eterogenee le motivazioni che inducono a tentare l'avventura migratoria: minacce per la vita; dislocazioni territoriali forzate; condizioni di precarietà economica e sociale o di vero e proprio sfruttamento; maltrattamenti in ambito familiare; perdita dei parenti adulti; spirito di avventura che spinge all'"esplorazione" di contesti nuovi; volontà di accedere ai prodotti di un mercato che spesse volte dista solo poche decine di chilometri dal Paese d'origine; progetto condiviso con i genitori, come nel caso dei "messaggeri economici" o "anchor children"; istigazione o costrizione da parte di organizzazioni criminali. Altrettanto diversificati si presentano dunque i bisogni individuali della molteplicità di soggetti presenti all'interno del territorio nazionale;
circa 7.000 persone (quasi 2 al giorno) sono morte negli ultimi 10 anni nell'attraversamento del canale di Sicilia, in cerca di asilo: tra le vittime, decine e decine di bambini morti in mare sui barconi della speranza. Le indagini sull'identità e sulla situazione del minore in Italia e nel Paese di origine costituiscono un aspetto centrale al fine del perseguimento del superiore interesse del minore, e in particolare ai fini di una valutazione in ordine all'interesse del minore a restare sul territorio italiano ovvero ad essere rimpatriato. È importante che le indagini siano efficaci e tempestive, in modo da consentire una decisione ben fondata in tempi rapidi, riducendo al minimo il periodo di incertezza sul proprio futuro che può provocare gravi danni al minore;
è assolutamente necessario dare un concreto sostegno ai minori sbarcati a Lampedusa, sia quelli

scampati al tragico naufragio del 3 ottobre 2013, che quelli arrivati sull'isola dopo altrettanto terribili viaggi: lo ha fortemente richiesto il Santo Padre, per dare un deciso segnale sulla necessità di concentrarsi sui più piccoli. Nella stessa direzione si muovono anche le principali associazioni umanitarie presenti nel nostro Paese, da Save the children, alla Caritas e molte altre ancora;

molti sono spesso minori non accompagnati e hanno in media dagli 11 ai 16 anni. Le famiglie fanno sacrifici per il loro futuro, con i risparmi accumulati in una vita: agli scafisti senza scrupoli pagano 1.800 dollari per ogni ragazzo affidato a quei barconi, strumenti delle mafie che lucrano sul traffico umano;

il Parlamento e il Governo nel 1998 hanno apportato alcune modifiche sulla condizione giuridica del "minore straniero non accompagnato", per meglio disciplinare le diverse problematiche dell'affidamento, della tutela, dell'accoglienza del minore. Nella varia normativa internazionale vale la pena tener presente: la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo fatta a New York nel 1989, la Convenzione di Lussemburgo del 1980, la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli 1996, la direttiva 2003/9/CE del Consiglio dell'Unione europea del 2003. La nostra Costituzione prevede varie disposizioni che possono essere considerate una forma di tutela concreta per i minori stranieri non accompagnati: nello specifico, gli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 37. A questi si aggiungono l'articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 268 del 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, l'articolo 343 e l'articolo 403 del codice civile che dispongono interventi urgenti di protezione per i minori. A questa normativa va aggiunta la circolare del Ministero dell'interno del 23 dicembre 1999, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1999, n. 535, la circolare del Ministero dell'interno del 16 marzo 2000 e una nota del Comitato per i minori stranieri del 2002;

a questi bambini, minorenni stranieri non accompagnati, va garantito il diritto all'istruzione, sia che siano titolari del permesso di soggiorno o meno, perché, in base all'ordinamento vigente, sono anch'essi soggetti all'obbligo scolastico ed hanno il diritto di essere iscritti a scuola; va inoltre garantito loro il diritto alla salute e quindi alle cure necessarie per far fronte a tutte le patologie che dovessero contrarre;

i bambini hanno una forte capacità di resistenza, ma bisogna guidarli con attenzione in un percorso di recupero, soprattutto in un contesto in cui sono privati dei luoghi e delle attività che, in quanto routinarie, rappresentano delle certezze. Hanno compiuto viaggi durissimi, alcuni di loro hanno perso i propri cari nei drammatici naufragi e ora sono costretti a vivere in un centro in condizioni disastrose;

l'accoglienza in famiglia non è e non deve essere solo questione di generosità. La legge n. 184 del 1983, come modificata dall'art. 149 del 2001, stabilisce che "il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'àmbito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i princìpi fondamentali dell'ordinamento" (art. 1, comma 5);

la situazione a Lampedusa è al collasso, ed è chiaro che, in simili circostanze, il primo obiettivo è quello di trasferire i piccoli profughi in ambienti più idonei: si spiega così la scelta di queste ultime ore delle autorità competenti a inserire 6 minori sotto i 3 anni in comunità educative, anziché in famiglie che si erano rese disponibili;

ma l'auspicio è che il soggiorno in tali strutture sia una soluzione tampone di brevissima durata, perché i danni che ne avrebbero i minori coinvolti sarebbero ulteriori traumi difficili da superare;

sono proprio costoro le vittime principali del dramma vissuto dai migranti. Ecco perché bisogna uscire dalla logica dell'emergenza e trasferirli in strutture meno precarie dei primi centri di accoglienza, in modo che possano ritrovare il sorriso e la voglia di giocare;

a metà ottobre, su 1.151 persone presenti nel centro di Lampedusa, 31 avevano tra uno e 4 anni, 78 tra i 5 e i 14 anni, 453 tra i 15 e i 24 anni. Secondo i dati di Save the children, tra i 30.000 migranti arrivati in Italia nei primi 9 mesi dell'anno, ben 5.800 erano minori,

impegna il Governo:

1) a facilitare l'adozione di questi bambini da parte delle coppie dichiarate idonee all'adozione

internazionale;
2) a introdurre l'istituto dell'affidamento familiare internazionale, finalizzato al compimento di uno specifico progetto di carattere familiare, umanitario, sanitario, di studio o di formazione professionale, tale da consentire il miglioramento delle condizioni di vita del minore straniero, nonché ad assicurare il suo diritto a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia;
3) a predisporre una banca dati nazionale con l'elenco delle famiglie pronte all'affido, nonché delle disponibilità delle case famiglia;
4) ad istituire una *task force* in grado di coordinare e gestire lo sforzo delle associazioni, del volontariato, della società civile nell'emergenza attuale, coordinandosi con tutte le realtà territoriali italiane già attive;
5) a monitorare i minori in stato di abbandono, al fine di evitare che diventino vittime della tratta, nonché favorire il rimpatrio assistito nel Paese d'origine (ove sia scelto e possibile);
6) a promuovere e sostenere una rete di famiglie volontarie, pronte a offrire ospitalità e ad accogliere, ove possibile, in affido, i bambini orfani e quelli non accompagnati.
(1-00171)

Interrogazioni

ROMANI Maurizio, TAVERNA, SIMEONI, RIZZOTTI, PETRAGLIA, LANIECE - *Al Ministro della salute* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:
gli interventi chirurgici svolti dal professor Acampora presso la clinica "Villa Erbosa" di Bologna e la clinica "Villa Azzurra" di Terracina (Latina), in seguito alla diagnosi di instabilità lombare e volti all'applicazione nei pazienti di un fissatore interspinoso a memoria di forma denominato "Lumbarfix", non avrebbero risolto molte delle patologie lombari esistenti mentre, al contrario, avrebbero in alcuni casi provocato gravi danni derivati dalla rottura e dalla deformazione delle protesi;
il Lumbafix è prodotto dalla Nitillium Srl, di cui è amministratore unico la moglie del chirurgo Acampora e di cui risultano soci e azionisti i figli;
nonostante il verificarsi recidivo della rottura e della deformazione del dispositivo medico da lui applicato, il professor Acampora non ha provveduto a segnalare la circostanza al Ministero della salute;
alcune vittime hanno intrapreso le opportune iniziative giudiziarie presso le procure competenti;
nel corso delle indagini, i Carabinieri del NAS (Nuclei antisofisticazioni e sanità) hanno registrato un'elevata percentuale di fallimento, tanto che alcuni pazienti sono stati operati più volte, ma sempre con l'inserimento del medesimo dispositivo difettoso;
il 1° luglio 2013 il procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Bologna ha iscritto nel registro delle notizie di reato Sergio Acampora perché, per colpa generica (negligenza, imprudenza, imperizia) e specifica (violazione delle regole della buona arte medica), ha causato lesioni personali gravi nei pazienti. Ritenendo che vi fosse il concreto pericolo che i reati potessero essere reiterati dallo stesso chirurgo o da colleghi ignari della pericolosità del dispositivo, è stato chiesto il sequestro preventivo di tutti i fissatori interspinosi presenti sul territorio nazionale;
in data 3 ottobre il Sottosegretario di Stato per la salute Paolo Fadda, nel rispondere all'atto di sindacato ispettivo 3-00371 presentato dalla senatrice Rizzotti, ha ammesso come il Ministero non abbia mai ricevuto notizie in ordine al malfunzionamento delle protesi suggerendo ai pazienti di rivolgersi ad una struttura con un'adeguata esperienza nell'espianto di protesi di questo genere, individuando questa struttura nell'ospedale militare Celio di Roma;
in seguito ai suggerimenti del Sottosegretario, risulta agli interroganti che un gruppo composto da 7 pazienti si sia recato nella giornata del 16 ottobre presso il policlinico militare Celio per verificare le possibilità di cura. Ricevuti dal generale D'Anna questi ha tenuto a precisare che il policlinico militare Celio di Roma, in quanto struttura sanitaria militare, deve ricevere disposizioni direttamente dal Ministero della difesa e che l'indicazione di quella struttura da parte del sottosegretario Fadda sarebbe da considerarsi errata,
si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo di competenza intenda assumere al fine di assicurare ai cittadini coinvolti le terapie necessarie;
quali azioni urgenti intenda porre in essere per individuare le strutture adeguate per le operazioni di espianto delle protesi difettose, al fine di garantire a tutti i pazienti le cure adeguate.
(3-00442)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, LEZZI, BULGARELLI, VACCIANO, BERTOROTTA, SERRA, PUGLIA, CIOFFI, PEPE, FATTORI, DONNO, CIAMPOLILLO, BLUNDO, SCIBONA, MOLINARI, GAETTI, DE PIN, DE PIETRO, PETROCELLI, MORRA, BUCCARELLA, ORELLANA, CASALETTO, MONTEVECCHI, BENCINI, ROMANI Maurizio, TAVERNA, MUSSINI - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* -
(4-01035)
(*Già* 3-00152)

STUCCHI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
la vigilanza privata è l'attività di uomini e mezzi che operano per la sicurezza di beni e/o enti pubblici o privati, e non estende la propria tutela alle persone, funzione di esclusiva competenza delle forze di polizia;
una prima regolamentazione all'attività di vigilanza privata fu quella relativa alle guardie particolari giurate, con la legge 21 dicembre 1890 n. 7321 che all'art. 45 stabiliva: "I comuni, i corpi morali e i privati cittadini possono destinare guardie particolari alla custodia delle loro proprietà, le guardie particolari devono possedere i requisiti determinati dal regolamento, essere approvate dal Prefetto e prestare giuramento innanzi al Pretore. I loro verbali nei limiti del servizio cui sono destinate, faranno fede in giudizio sino a prova contraria";
le disposizioni legislative principali, pur con successive modifiche e chiarimenti, che regolano ancora oggi la vita ed i rapporti giuridici dei moderni istituti di vigilanza privata italiani e delle guardie giurate sono: il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (artt. 133 a 141); il regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952, convertito dalla legge n. 508 del 1936 (artt. 1 a 6); il regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito dalla legge n. 526 del 1937 (artt. 1 a 6); il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (artt. 249 a 260); la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europea, C - 465/05 del 13 dicembre 2007; il decreto-legge 8 aprile 2008, n 59, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2008, che ha modificato l'art. 138 del testo unico, per cui ora anche la guardia particolare giurata, che lavori alle dipendenze di un istituto di vigilanza privato, è qualificabile un "incaricato di pubblico servizio" (art. 4); il decreto del Ministro dell'interno n. 269 del 2010;
nonostante gli interventi legislativi, anche recenti, sono segnalate lacune nell'osservanza degli stessi;
i servizi tipici offerti dagli istituti di vigilanza consistono principalmente nel piantonamento, servizio ispettivo, trasporto valori, custodia beni e valori, localizzazione satellitare, teleallarme, telesoccorso e videosorveglianza;
gli agenti addetti all'attività di vigilanza privata, pur non essendo obbligati, vivono spesso situazioni di pericolo, rischiando la vita;
in Italia sono oltre 200 le guardie giurate morte in servizio, nella maggior parte dei casi uccise durante rapine e furti, secondo quanto emerge da una ricerca dell'Ugl i cui dati sono stati resi noti nello scorso maggio 2013 in occasione della "giornata nazionale della guardia giurata", categoria in cui operano oltre 30.000 uomini,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non intenda verificare l'attuazione delle normative vigenti su tutto il territorio nazionale da parte degli organismi preposti;
se non ritenga opportuno e doveroso riconoscere alla categoria degli addetti all'attività di vigilanza un qualificato e concreto elemento di distinzione da altre categorie di operatori, impiegati nelle "imprese

di servizi", attribuendo la giusta posizione professionale a chi coadiuva le forze dell'ordine nella lotta alla criminalità per garantire la sicurezza pubblica.

(4-01036)

CASSANO - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

organi di stampa riportano la notizia di una giovane donna di 26 anni salernitana di Casal Velino, incinta e ammalata di tumore al cervello;

circa 3 mesi fa la donna accusava un forte mal di testa, ma si trattava di un'emorragia celebrale. Salvata grazie alla tempestività dei medici, ha scoperto di avere un cancro al cervello e ha deciso di rifiutare qualsiasi tipo di cura che avrebbe compromesso la nascita della bambina portata in grembo con il conseguente aborto del feto;

la donna nei giorni scorsi si è recata presso la clinica «Mater Dei» di Bari, unica struttura del Sud con l'apparecchiatura di radiochirurgia cerebrale «Cyber knife», che da oltre un anno e mezzo attende l'autorizzazione da parte della Regione Puglia. L'apparecchio, costituito da un acceleratore lineare miniaturizzato montato su un braccio mobile robotizzato, localizza con estrema precisione la sede del tumore, orientando il fascio di radiazioni, riducendo in maniera significativa l'irradiazione dei tessuti sani. La spesa complessiva della procedura terapeutica, che potrebbe salvare mamma e figlia, si aggira intorno ai 8.500 euro;

anche la Regione Puglia sta seguendo con la massima attenzione la vicenda della giovane salernitana e si dichiara fin d'ora disponibile a rispondere positivamente alla richiesta di utilizzo del macchinario,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei motivi che hanno prodotto questo ritardo, se si tratti di inadempienza, e se non ritenga inaccettabile, tenuto conto che la salute è un diritto costituzionale, che persone seriamente malate debbano aspettare mesi per sottoporsi alle necessarie cure, rischiando, se non curate tempestivamente, che la malattia si acutizzi;

quali urgenti provvedimenti intenda intraprendere per sbloccare immediatamente l'assurda situazione burocratica che impedisce ad una giovane donna affetta da tumore al cervello di usufruire della tecnica «Cyber knife».

(4-01037)

NUGNES, CAMPANELLA, CAPPELLETTI, MOLINARI, SCIBONA, BENCINI, BLUNDO, FUCKSIA, PUGLIA, BATTISTA, SERRA, PAGLINI, TAVERNA, AIROLA, MORONESE - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

si apprende da notizie di stampa che, tra gli altri, alcuni politici, nonché componenti del precedente Governo, giornalisti e sindacalisti abbiano in uso auto blu e scorte senza che risultino ancora particolari esigenze di sicurezza;

in particolare il quotidiano "il Tempo" in data 20 settembre 2013 ha pubblicato l'elenco, aggiornato ai primi di settembre, delle personalità che attualmente usufruiscono della scorta nella capitale;

solo a Roma le personalità che vengono accompagnate dalla scorta sarebbero 225 e tra costoro anche persone che non ricoprono più cariche pubbliche;

l'assegnazione delle auto e relativa scorta fanno riferimento a diversi livelli di gravità di rischio: il primo livello prevede l'assegnazione di 2 o 3 auto blindate con 3 agenti; il secondo livello di 2 auto blindate con 3 agenti ciascuna; il terzo livello un auto blindata con 2 agenti; il quarto livello un'auto non blindata con 1-2 agenti;

il dato ricostruito dai sindacati di pubblica sicurezza in un rapporto del 2012 parla di una spesa attorno ai 250 milioni di euro all'anno, ma si tratta di una cifra approssimativa, anche perché non tiene conto dei soldi impiegati per l'acquisto delle auto blindate. Da alcune fonti si deduce che sono circa 700 automobili dal costo oscillante tra i 120 e i 180.000 euro ciascuna, tra il prezzo di listino del modello e i lavori di blindatura. C'è poi il capitolo che riguarda gli uomini impegnati in questo lavoro: si tratta di circa 2.500 al giorno, divisi tra Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria e servizi segreti, senza contare gli operatori delle polizie municipali e provinciali assegnati alla scorta di

numerosi sindaci;
il vero problema, secondo Claudio Giardullo, segretario nazionale del sindacato Silp-Cgil (dichiarazioni riportate nell'articolo "Arrivano i tagli alle scorte, ma è polemica", tratto dal sito della "Polizia democratica", e da "Lettera 43" del 5 gennaio 2012, "Scorta a tutti i costi") non è tanto «l'assegnazione della scorta», che «avviene attraverso una valutazione della gravità e dell'attualità del rischio e non v'è dubbio che, quando l'assegnazione avviene, una necessità esiste. Ma il vero problema riguarda la revoca, ovvero il momento in cui questo rischio cessa e si dovrebbe procedere all'interruzione del servizio, perché il pericolo non esiste più o perché la persona ha cambiato incarico». Secondo quanto afferma Giardullo, a questo punto interviene «un meccanismo di resistenza da parte della persona scortata e dell'istituzione alla quale essa appartiene, così spesso si prosegue in un servizio che non ha più ragione di esistere». Aggiunge che un altro problema «soprattutto a Roma, è poi quello dell'assegnazione delle scorte straordinarie. Avviene con persone che nella loro città godono di un livello di tutela più basso, ma quando giungono nella capitale si vedono garantire un servizio di scorta con auto blindata, due o tre uomini, i quali vengono inevitabilmente sottratti per la giornata al controllo del territorio e per lo più vengono presi dalle volanti». Questo, spiega Giardullo, è il buco nero: «perché è impossibile quantificare una spesa così oscillante e perché sottrae personale al lavoro quotidiano di ordine pubblico»;
secondo il sindacalista le manovre dei Governi che si sono succeduti hanno ridotto drasticamente le risorse destinate alle forze di polizia, mentre l'assegnazione delle scorte continua ad essere un problema. Il meccanismo tecnico è molto chiaro, ma è la gestione politica a non esserlo altrettanto, considerato che, se il meccanismo fosse virtuoso e le scorte venissero revocate quando non servono più, allora, invece dello spreco, ci sarebbe il risparmio. Ma così non avviene e questo fenomeno si inserisce in un settore già provato dai tagli;
considerato che a parere degli interroganti appare lecito domandarsi se nasca da una vera esigenza lo schierare quotidianamente questo numero elevato di forze dell'ordine, che sarebbero utilissime in commissariati e caserme di frontiera, oppure se si tratta di fare un favore a questo o quel personaggio che non vuole rinunciare ad un prezioso *status symbol*,
si chiede di sapere:
se corrisponda al vero quanto riportato dagli organi di stampa;
quante siano le unità di personale delle forze dell'ordine adibite alla scorta attualmente assegnate ai tutelati e quali siano le ragioni che giustificano tale assegnazione;
se il Governo non ritenga opportuno, anche al fine di indirizzare quelle risorse al presidio della legalità, effettuare una ricognizione di tutte le scorte, in modo da arrivare ad una drastica riduzione del numero delle assegnazioni, in particolare per coloro che, a parere degli interroganti, sono "fantasmi" della politica, dell'economia, del giornalismo, eccetera, che utilizzano le scorte anche come *status symbol* e che non hanno mai posseduto o sicuramente non possiedono attualmente i requisiti richiesti per l'attribuzione;
quali provvedimenti urgenti intenda assumere, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché nelle logiche dell'attività di revisione della spesa pubblica, al fine di limitare drasticamente la dotazione e l'utilizzo delle autovetture di servizio e relative scorte, garantendo che le misure tese ad assicurare la tutela e la protezione delle personalità pubbliche vengano assunte nei confronti di soggetti realmente esposti ad effettive situazioni di rischio ed unicamente per il tempo strettamente necessario, in conformità a quanto previsto dal decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133.
(4-01038)
ROSSI Maurizio - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
all'ordine del giorno della Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi vi è la discussione sul contratto di servizio tra il Ministro dello sviluppo economico e la Rai 2013-2015;
durante l'audizione di giovedì 1° agosto 2013 il viceministro Catricalà ha dichiarato con chiarezza che

"non esiste, al di là di qualche isolata interpretazione, la possibilità di un rinnovo automatico, non previsto neppure dall'attuale convenzione", precisando che " proprio per questo occorre avere le idee chiare per tempo sul da farsi perché il Parlamento dovrà decidere, anche con una norma di due righe di semplice proroga o, diversamente, con un'articolata legge di riforma del servizio pubblico, cosa si dovrà fare a partire dal 7 maggio 2016. Altrimenti sarà il caos, con la Corte dei conti che potrebbe intervenire in caso di attribuzione di soldi pubblici (il canone) a un soggetto privo di titolo";

dalle dichiarazioni rilasciate dal direttore generale, Luigi Gubitosi, durante le sue audizioni e leggendo il piano industriale Rai 2013-2015, si evince che l'azienda sta effettuando investimenti tecnologici di medio e lungo periodo e assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato, oltre a nomine di dirigenti e promozioni interne, che espongono la Rai a costi di gestione, ammortamenti, pagamenti che travalicano la data di fine convenzione;

considerato che, a parere dell'interrogante:

la Rai non può sapere quali saranno le modalità di riassegnazione del servizio pubblico di informazione, e se sarà una procedura ad evidenza pubblica, nell'interesse dei cittadini che devono ricevere il miglior servizio pubblico al costo inferiore;

la Rai non può sapere se - a partire dal 6 maggio 2016 - otterrà ancora la gestione del servizio pubblico di informazione in modo totale, parziale, e con quale oggetto, con quanti canali a disposizione (uno o gli attuali 14 canali televisivi, 3 canali radiofonici e 3 *webradio*), se utilizzando una frequenza o le attuali 5;

la Rai non può sapere se avrà ancora il servizio radiofonico che oggi evidenzia una perdita di 80 milioni di euro all'anno, a quanto ammonterà il canone o se potrà continuare anche a vendere pubblicità nei programmi già finanziati con l'aiuto di Stato, e numerose altre incognite;

visti gli impegni assunti dalla Rai con la sottoscrizione del Contratto di servizio, con specifico riferimento alla trasparenza nella gestione economico-finanziaria del servizio pubblico;

considerato infine che la convenzione tra la Rai e il Ministero per la concessione in esclusiva del servizio pubblico approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994 ha durata ventennale, ed è pertanto in scadenza nel 2014,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di queste circostanze e se non ritenga per lo meno inopportuno che si proceda ad investimenti che, pur inseriti nel piano industriale 2013-2015, generano forti ammortamenti negli anni successivi alla scadenza della convenzione;

quale sia la sua posizione a fronte di assunzioni che graverebbero ulteriormente sui costi di un'azienda con già oltre 13.000 tra dipendenti e giornalisti.

(4-01039)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

12ª Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-00442, del senatore Maurizio Romani, sull'espianto di protesi difettose impiantate in cliniche a Bologna e Terracina (Latina).

1.5.2.2. Seduta n. 133 (ant.) del 29/10/2013

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

133a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 29 OTTOBRE 2013

_____

Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi del vice presidente CALDEROLI
e della vice presidente FEDELI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Popolare: Misto-GAP; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente GASPARRI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,32)*.

Si dia lettura del processo verbale.

MUSSOLINI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 24 ottobre.*

Sul processo verbale

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Chiediamo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 9,38, è ripresa alle ore 9,59).

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 10)*.

Per la calendarizzazione del disegno di legge n. 580

PALMA *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(PdL)*. Signor Presidente, in Commissione giustizia varammo un disegno di legge che sostanzialmente aveva ad oggetto la programmazione degli abbattimenti dei manufatti abusivi. Quel provvedimento, che raccolse la quasi unanimità in Commissione, era stato varato sulla scia di alcuni provvedimenti organizzatori di diverse procure della Repubblica. Era stato calendarizzato per l'Aula, era stata svolta la relazione, ma poi non lo si è potuto affrontare.

Devo dire la verità: comprendo che tutti i provvedimenti che sono stati trattati nel frattempo in Aula hanno la loro importanza, però mi permetta, signor Presidente, di sottolinearle che probabilmente non avevano la stessa urgenza, perché, in assenza dell'esame e della fine del procedimento legislativo che riguarda questo provvedimento, altre procure della Repubblica si attengono al criterio cronologico, sicché nell'ultimo mese abbiamo assistito all'abbattimento di altre sei case sicuramente di necessità, con tutto il danno che ne può derivare nei confronti dei cittadini italiani che, per una serie di ragioni, sono stati indotti a questo tipo di costruzioni. Sembra il caso di dire «*dum Romae consulitur*...».

Signor Presidente, il problema è molto semplice: le chiederei a titolo personale e anche a nome di tutti i senatori eletti nella Regione Campania di voler sollecitare l'immediata calendarizzazione e l'immediata trattazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Presidente Palma, lei sa bene che la materia è nota all'Assemblea del Senato, che più volte se n'era occupata.

Alle ore 13 ci sarà una Conferenza dei Capigruppo dove sono certo che il rappresentante del suo Gruppo, con la stessa determinazione, porrà in evidenza questo tema che io stesso riferirò, ma che la Conferenza dei Capigruppo, come lei mi insegna, deve eventualmente sollecitare, anche tenendo conto della sessione di bilancio e di tutte le scadenze del Senato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1015-B) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni*** *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)***(ore 10,03)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1015-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Il relatore, senatore Pagliari, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli senatori, stiamo esaminando in terza lettura questo decreto. Esaminerò le modifiche apportate al provvedimento in modo sintetico, in modo tale da non togliere spazio alla successiva discussione.

All'articolo 1, relativo alla riduzione della spesa per auto di servizio e consulenze, il tetto di spesa riguardante gli incarichi di consulenza è stato ulteriormente abbattuto al 75 per cento della spesa del 2014 relativamente all'anno 2015. È stata introdotta la nullità dei contratti e l'illecito disciplinare in caso di mancata trasmissione da parte delle amministrazioni dei dati relativi agli incarichi e alle assunzioni a tempo indeterminato. Sono state soppresse le norme sugli insegnanti di religione.

Per quanto riguarda l'articolo 2, recante disposizioni sull'accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale, per le procedure di mobilità è stato previsto che possano essere indette previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali. È stato prorogato il termine di cui al comma 1, lettera *a*), numero 1), dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016. Sono stati esclusi da queste previsioni gli ordini dei collegi professionali territoriali, con estensione anche agli organismi nazionali e agli enti di natura associativa, sempre che siano in equilibrio finanziario. È stato anche introdotto il principio per il quale questi enti devono autoregolamentarsi in modo da adeguarsi ai principi del pubblico impiego: non è previsto il contenimento della spesa in quanto non sono assoggettati al bilancio pubblico.

La Camera dei deputati ha altresì introdotto due norme. La prima, di interpretazione autentica relativamente ai contingenti di pensionamento *ante* riforma Fornero, prevede che i dipendenti pubblici, compresi quelli delle Regioni, delle ASL e degli enti strumentali, per i quali fosse in corso l'esonero in base alle leggi regionali di recepimento, e per i quali fosse stata presentata domanda il 4 dicembre 2011, avranno diritto di accedere al pensionamento con la precedente disciplina. È stata prevista la proroga dei contratti dell'Agenzia italiana del farmaco al 31 ottobre 2014. È stata introdotta la nullità dei contratti stipulati in violazione delle norme sulla incompatibilità e sulla incandidabilità.

Per quanto riguarda l'articolo 3, relativo alla mobilità nel pubblico impiego e nelle società partecipate, è stato previsto dalla Camera dei deputati per i dirigenti pensionati il provvedimento di sospensione del trattamento pensionistico; è stata posta la condizione della mancanza di perdite di esercizio. In caso diverso, al 31 dicembre 2013 cessano i rapporti di lavoro con questo personale e non sono ammesse coperture con successive assunzioni.

È stato modificato l'articolo 3-*bis*, prevedendo la revisione dei contratti di servizio, esclusi quelli stipulati con società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e con le società dalle stesse controllate: si tratta dell'introduzione di una norma che prima era stata precisata nelle norme di coordinamento.

Per quanto riguarda l'articolo 4, relativo alle immissioni in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché a limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego, è stato previsto dalla Camera dei deputati che la pubblica amministrazione debba sottoscrivere i contratti a termine con i vincitori e gli idonei di graduatorie della stessa o di altra pubblica amministrazione. È stato previsto che i nuovi concorsi possano essere indetti solo previa immissione in ruolo di tutti i

vincitori, anche dei vincitori dei concorsi che siano *in itinere* alla data di entrata in vigore del presente decreto, ed è stata posta un'altra condizione per l'espletamento dei nuovi concorsi: l'assenza di idonei nelle graduatorie vigente approvate dal 1° gennaio 2007. Per quanto riguarda la copertura dei posti per le figure professionali comuni a tutte le amministrazioni statali, sono stati previsti concorsi unici affidati al Dipartimento della funzione pubblica, che li deve organizzare su base regionale. Le singole amministrazioni possono essere autorizzate a indire concorsi direttamente solo per figure professionali specifiche. È stato introdotto un contributo dei partecipanti ai concorsi pubblici fino a 10 euro.

Per quanto riguarda il termine per bandire i concorsi, di cui al comma 6, la Camera dei deputati ha portato al 31 dicembre 2016 quello originariamente previsto dal decreto al 31 dicembre 2015. Il Senato aveva proposto la proroga, che era stata bocciata dalla Commissione bilancio. È stata altresì prevista per il personale non dirigente delle Province la possibilità di partecipare a selezioni di pubbliche amministrazioni del territorio provinciale di riferimento. Per quanto riguarda l'utilizzo delle graduatorie dei concorsi indetti in base al presente decreto n. 101 del 2013, si passa dal triennio 2013-2015 al quadriennio 2013-2016, allungando il periodo di utilizzabilità delle graduatorie.

Per quanto riguarda la stabilizzazione del personale a tempo determinato assunto sulla base di procedure selettive, è stato esteso il termine dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 ed è stato stabilito che questa stabilizzazione debba avvenire prima di indire i nuovi concorsi previsti dallo stesso decreto.

È stata, peraltro, soppressa la previsione che escludeva i precari vincitori di concorso alla data di entrata in vigore del presente decreto dalla possibilità di partecipare a questi concorsi.

È stata prevista la possibilità di prorogare i contratti dei precari che abbiano almeno tre anni di servizio, sempre che siano indette procedure di reclutamento. A tal fine, è stato previsto che le procedure di reclutamento debbano essere indette non più entro il 2015, ma entro il 2016.

Per le Province è stata prevista altresì la proroga dei contratti a termine fino al 31 dicembre 2014. Per gli enti di ricerca è stata prevista la possibilità di proroga anche con fondi relativi a specifiche ricerche nei limiti della durata delle ricerche stesse. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome sono state ammesse proroghe dei dipendenti a tempo determinato, sempre che le risorse siano individuate dagli enti stessi e siano certificate dagli organi di revisione interna. È stata reintrodotta la normativa relativa alla Croce Rossa italiana.

È stato previsto che il certificato per l'attività sportiva non agonistica possa essere rilasciato dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta, dai medici specialisti in medicina dello sport.

Per gli enti di ricerca è stata ammessa la possibilità di indire concorsi; l'autorizzazione deve essere data contestualmente all'approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico.

Ci sono poi altre modifiche minime all'articolo 5, all'articolo 7, all'articolo 8 e all'articolo 10.

Più significative sono le modifiche all'articolo 11. Come è noto, l'articolo 11 modifica la disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), circoscrivendo la platea dei soggetti obbligati ad aderire al sistema e fissando le norme per la specificazione dei soggetti e l'individuazione di ulteriori categorie cui applicare il sistema medesimo.

La Camera dei deputati ha modificato il comma 1 inserendo, fra i soggetti tenuti ad aderire al SISTRI, in caso di trasporto intermodale, coloro ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa che questi siano presi in carico dalle imprese che effettuano il successivo trasporto. È altresì demandato a decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la definizione delle modalità di applicazione del SISTRI al trasporto intermodale.

Il comma 2, già modificato dal Senato, fissava il termine iniziale di operatività del SISTRI al 1° ottobre 2013 per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio e per gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi,

inclusi i nuovi produttori. Tale comma è stato modificato dalla Camera dei deputati al fine di prevederne l'applicazione ai rifiuti che abbiano, oltre alla caratteristica della pericolosità, anche quello della specialità. Con ulteriore modifica si è inoltre imposto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si disciplini la sperimentazione del SISTRI, a decorrere dal 30 giugno 2014, agli enti e alle imprese che, nel territorio nazionale, raccolgono, trasportino, trattino o commercino rifiuti urbani pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori internazionali.

Il decreto-legge, nel testo derivante dalle modifiche apportate dal Senato, dettava, all'articolo 11, comma 3-*bis*, norme per l'applicazione delle sanzioni per le violazioni connesse al sistema. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, il testo del comma 3-*bis* è stato sostituito dal nuovo testo, ove si dispone che per dieci mesi a partire dal 1° ottobre 2013 non si applicano le sanzioni principali e accessorie per il mancato rispetto della normativa SISTRI di cui all'articolo 260-*bis* e 260-*ter* del decreto legislativo n. 152 del 2006. Continuano invece ad applicarsi, nel testo previgente, con le relative sanzioni, gli articoli 188, 189, 190 e 193, riguardanti, rispettivamente, la responsabilità della gestione dei rifiuti, il catasto dei rifiuti, l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, il trasporto dei rifiuti, del medesimo decreto legislativo. Si demanda, inoltre, al decreto del Ministro dell'ambiente, previsto dal comma 4 dell'articolo in esame, la modifica e l'integrazione della disciplina delle sanzioni previste al SISTRI, nonché il coordinamento con l'articolo 188-*ter* del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si fissano le linee generali del controllo sulla tracciabilità dei rifiuti.

La Camera dei deputati ha altresì modificato in più punti i commi 7 e 8, ove si dispone che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si semplifichi periodicamente il sistema di controllo della tracciabilità.

Queste modifiche sono state finalizzate ad ottenere di abbinare il concetto di semplificazione con quello di ottimizzazione. Inoltre, con riguardo alla prevista verifica tecnica della congruità dei costi del SISTRI, si è modificata la disposizione al fine di prevedere che le semplificazioni e l'ottimizzazione siano finalizzate anche alla riduzione dei costi, purché ciò non comporti intralcio alla corretta tracciabilità dei rifiuti e un aumento del rischio ambientale e sanitario.

La Camera dei deputati ha altresì introdotto i commi da 12-*bis* a 12-*quinquies* nonché il comma 13. Il comma 12-*bis* interviene sull'articolo 190 del codice dell'ambiente, introducendo nuove e più articolate disposizioni in materia di disciplina di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti da parte di coloro che non aderiscono al SISTRI. Il nuovo comma 1 dell'articolo 190 obbliga alla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti: i produttori iniziali di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, da lavorazioni industriali e artigianali e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque; gli altri detentori di rifiuto nelle attività di raccolta, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento; gli intermediari e i commercianti di rifiuti. Il nuovo comma 1-*bis* esclude dall'obbligo della tenuta dei registri: coloro che aderiscono volontariamente al SISTRI ed i produttori iniziali che esercitano le attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi.

Il nuovo comma 1-*ter* detta una nuova disciplina per gli imprenditori agricoli prevedendo che, qualora siano produttori iniziali di rifiuti pericolosi, adempiano all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle due seguenti modalità semplificate: *a*) con la conservazione del formulario di identificazione dei rifiuti previsto in generale per coloro che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi o della copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI); *b*) con la conservazione del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole previsto nel sistema di raccolta organizzato dai consorzi.

Il nuovo comma 1-*quater* stabilisce, in relazione alle varie categorie di soggetti tenuti alla compilazione dei registri di carico e scarico di rifiuti, i tempi per l'effettuazione delle relative annotazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti stessi, prodotti o soggetti alle diverse attività di trattamento.

Il comma 12-*ter* interviene sulla disposizione che consente ai produttori di rifiuti che non hanno aderito volontariamente al SISTRI, con produzione annua di rifiuti sotto una certa soglia, di adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le associazioni

imprenditoriali, specificando che debba trattarsi di produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da lavorazioni industriali e artigianali e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque.

Il comma 12-*quater* estende le disposizioni sulle modalità di trasporto dei rifiuti, stabilite dall'articolo 193 del codice ambientale, a tutti coloro che non aderiscono su base volontaria al SISTRI.

Il comma 13 prevede l'invio ogni sei mesi al Parlamento di una relazione sul proprio operato da parte del tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI.

Queste sono le principali modifiche introdotte dalla Camera al decreto, e mi sembra che complessivamente esse non stravolgano l'impianto. Certamente, alcune modifiche sarebbero suscettibili di un'ulteriore riflessione e probabilmente anche di ulteriori rettifiche, ma essendo modificazioni che non stravolgono l'impianto del decreto ed essendo noto a tutti che il decreto deve essere convertito entro la giornata di domani, credo possano esservi tutte le condizioni per una votazione favorevole sul testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli studenti ed i docenti dell'Istituto tecnico commerciale «Pitagora» di Taranto. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015-B (ore 10,24)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Mussini. Ne ha facoltà.

MUSSINI *(M5S)*. Signor Presidente, non ruberò molto tempo e svolgerò alcune riflessioni di ordine generale. Sicuramente, come ha fatto notare il relatore, l'impianto generale di questo decreto non viene stravolto. Vi sono alcuni aspetti migliorativi e altri a nostro avviso peggiorativi; mi permetto quindi di prendere alcuni articoli come esempio di quella che secondo noi è una questione di metodo.

Viene anzitutto ulteriormente abbattuto il tetto per la spesa per le auto di servizio, ma il tema viene affrontato in modo frammentario. Sappiamo che riguardo alle auto di servizio vi sono altri aspetti che forse potrebbero essere considerati, laddove si andasse a valutare la materia nella sua completezza ed organicità. Ad esempio, ha senso che le auto di servizio vengano messe a disposizione anche laddove non ne sia verificata la necessità? O che esse percorrano 10 chilometri al giorno per andare dal deposito al palazzo e altri 10 chilometri dal palazzo al deposito, per rimanere non utilizzate? Non ha senso. In realtà, il taglio delle auto di servizio dovrebbe quindi essere ricompreso in un ragionamento più ampio teso a garantire l'efficienza del sistema.

Non ci stancheremo mai di dire che il lavoro per garantire l'efficienza del sistema deve essere pensato all'interno di un quadro organico. Non può essere realizzato con dei decreti-legge costituiti da tanti articoli differenti. Così come il problema degli esodati non può essere risolto attraverso un lavoro così frammentario.

Dietro tutto l'articolato, in realtà, sta lo spettro della riforma Fornero. Dobbiamo renderci conto che questo è un problema che va affrontato in modo organico; altrimenti, procedendo di decreto in decreto, non riusciremo mai a trovare una risposta per tutti quei cittadini che sono fortemente penalizzati e che si trovano in condizioni di grande sofferenza a causa di una riforma che, fin da subito, ha dimostrato tutta la sua fragilità. Vogliamo farlo con un lavoro all'interno delle Commissioni parlamentari? Questa è la nostra idea. Il lavoro svolto all'interno delle Commissioni parlamentari permette un'impostazione organica, una discussione vera, consente di cercare delle soluzioni autentiche e non di mettere qualche

pezza qua e là.

Nell'articolo 11 del provvedimento, ancora una volta, non si affronta il problema dei rifiuti in modo organico. Di fatto il SISTRI è un sistema non testato e facilmente aggirabile; l'unica prova condotta da un'associazione di categoria è fallita. Dovremmo allora riconoscere che il tema dei rifiuti richiede una normativa autonoma ed un percorso organico e ben collegato.

In relatore, senatore Pagliari, giustamente fa notare che entro domani questo decreto-legge deve essere convertito in legge. Questo succede quando ci troviamo davanti a dei decreti. Se il Parlamento avesse l'agio e lo spazio di corrispondere alla propria funzione normativa questo bicameralismo non sarebbe un sistema che strozza l'attività normativa, ma invece un corretto, organico e funzionante sistema di reciproco controllo, di discussione e di miglioramento.

Approfitto dei pochi minuti a mia disposizione per sottolineare un altro aspetto. Noi continuiamo, nonostante in questa Aula sia stato fatto un continuo appello ad una modifica del nostro modo di lavorare, a lavorare in condizioni di emergenza. I disegni di legge di stabilità e di bilancio che dovevano essere presentati il 15 ottobre sono invece giunti in Parlamento il 21 e le tabelle ancora dopo. Vi chiedo allora colleghi - lo chiedo a tutti, e soprattutto ai colleghi della maggioranza - una riflessione seria sulla possibilità che date all'opposizione di essere partecipe di un processo normativo. Dovete infatti rendervi conto che noi qui rappresentiamo comunque il 25 per cento del Paese, degli elettori sui quali comunque ricadranno le leggi approvate nelle Aule parlamentari.

Pertanto chiediamo ancora una volta che il Governo si appropri in maniera decisa della sua funzione esecutiva, che queste Aule si riapproprino della loro funzione legislativa e che questa larghissima maggioranza si renda conto che solo con il dialogo, solo affrontando i problemi insieme anche all'opposizione si potrà arrivare a fare delle modifiche importanti per il Paese. Altrimenti continueremo con questa attività di proroghe, spostamenti, modifiche: pezze che non riescono a sanare situazioni gravi, estremamente gravi.

Signor Presidente, la ringrazio, e ringrazio tutti per l'attenzione. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Puppato)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ichino. Ne ha facoltà.

ICHINO *(SCpI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, tutti abbiamo memoria del dibattito che si è svolto su questo disegno di legge in prima lettura nelle settimane passate; tutti abbiamo preso nota delle osservazioni critiche svolte in proposito dalle Commissioni lavoro e bilancio; proprio l'esame ed il dibattito che ne è seguìto in Commissione ed in Aula hanno determinato in quella sede un miglioramento del testo e, in particolare, l'accantonamento di norme che consideravamo sbagliate e alcune correzioni su norme che avrebbero potuto prestarsi ad interpretazioni scorrette.

Rispetto all'assetto con il quale il provvedimento è stato trasmesso alla Camera dei deputati, non possiamo non rilevare che per alcuni punti si è tornati indietro. In particolare, penso all'allungamento del periodo di proroga delle graduatorie e del periodo in cui possono essere prorogati o rinnovati i contratti a termine in attesa della copertura secondo normali procedure nelle amministrazioni pubbliche. In proposito, non tanto in funzione del varo di questo provvedimento, che ormai è in dirittura d'arrivo (non c'è più spazio per correggerlo e migliorarlo), quanto soprattutto in funzione del lavoro che ci attende sui prossimi provvedimenti, vorrei considerassimo attentamente ancora una volta la sostanza del problema. La platea cui questo disegno di legge si rivolge è costituita da circa 200.000 persone, prevalentemente giovani, di cui 120.000 titolari di contratti a termine e 70.000-80.000 risultate idonee in graduatorie di concorsi celebrati negli anni passati.

Dunque, si tratta complessivamente di 200.000 persone che hanno aspirato fin qui ad essere immesse in ruolo nelle amministrazioni pubbliche. Sappiamo anche che, se tutto andrà nel migliore dei modi, le amministrazioni pubbliche stesse non potranno immettere in ruolo nei prossimi due o tre anni più di 10.000-12.000 di queste persone e quindi non più di una su venti. Se questa è allora la realtà, se questo è il duro dato con il quale dobbiamo fare i conti, dobbiamo chiederci che senso abbia prorogare i contratti a termine e le graduatorie per 200.000 persone offrendo loro una sorta di promessa (quella

cioè che prima o poi avverrà l'agognata immissione in ruolo), sapendo che tale promessa potrà essere mantenuta soltanto per una persona su venti. Dobbiamo chiederci se per le altre 19 persone su 20 per le quali questa promessa non potrà essere mantenuta facciamo un buon servizio inducendole a rimanere aggrappate a questa prospettiva, alla graduatoria in cui sono risultate idonee e a quel posto di lavoro precario che viene loro rinnovato oppure se non faremmo un servizio molto migliore attivando procedure che consentano di mettersi in comunicazione con il grande flusso di assunzioni che avviene quotidianamente, anche in questo periodo di grave recessione e crisi economica, nel tessuto produttivo privato.

Ricordavo nella discussione in prima lettura che il tessuto produttivo italiano, anche in questi anni di crisi gravissima, ha prodotto nell'arco di un anno, il 2012, 1.700.000 contratti di lavoro a tempo indeterminato (lo sottolineo): 1.700.000 contratti di lavoro regolari che danno la stabilità cui questi giovani aspirano. Chiedo allora perché mai dovremmo indurre 200.000 giovani a puntare su quei 10.000-12.000 posti di lavoro che le amministrazioni pubbliche possono offrire loro e a rinunciare invece alla prospettiva di immettersi nel grande flusso di 1.700.000 contratti che le aziende private e il tessuto produttivo offrono loro.

Questo è l'errore di fondo che noi vediamo in questo provvedimento, e vediamo in esso il ripetersi di una prassi, di un costume politico che si è protratto nei decenni passati, sempre centrato sull'uso delle amministrazioni pubbliche come polmone assistenziale, unico polmone capace di dare una risposta al bisogno di occupazione. Questa politica ha prodotto soltanto danni: all'amministrazione pubblica, gonfiandola in modo indebito in interi suoi comparti, ma anche sul versante dell'interesse dei lavoratori. Infatti, questo modo di inserirsi in soprannumero in una struttura produttiva, in alcuni casi in situazioni in cui non c'è alcuna possibilità concreta di mettere a frutto il proprio lavoro - questa è la situazione in moltissime migliaia di società controllate dalle amministrazioni pubbliche e nelle amministrazioni stesse - non consente di valorizzare il lavoro delle persone, e il lavoro poco valorizzato dà una retribuzione più bassa e minore professionalità.

Dobbiamo smettere di usare in chiave assistenziale le amministrazioni e dobbiamo invece avviare in modo molto più robusto le politiche attive del lavoro, quelle che consentono l'inserimento nel tessuto produttivo. Per questo in sede di prima lettura abbiamo presentato un ordine del giorno, che è stato accolto dal Governo, volto a promuovere la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione, un contratto che può essere veramente il nuovo strumento capace di dare tutela alla continuità di reddito del lavoratore e, nello stesso tempo, assistenza di prim'ordine e di alta qualità, e capace altresì di offrire prospettive occupazionali e professionali infinitamente migliori di quelle che possiamo offrire con strumenti come questi, di carattere essenzialmente assistenziale, oppure con promesse destinate a rimanere per diciannove ventesimi non adempiute.

Termino il mio intervento facendo presente che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati non hanno migliorato (semmai da questo punto di vista lo hanno marginalmente peggiorato) il testo, allungando i termini delle proroghe; questo non possiamo salutarlo come un fatto positivo, anche se il carattere marginale delle modifiche non è tale da indurci a cambiare la valutazione complessivamente positiva che abbiamo espresso su questo provvedimento all'esito delle modifiche apportate in prima lettura. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Uras. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, voglio fare solo alcune considerazioni di natura politica e alcuni riferimenti ai contenuti del provvedimento in esame, che torna in Senato per l'approvazione definitiva, partendo da una considerazione generale: si tratta di un provvedimento che ha come obiettivo la razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. Ho sempre considerato questo titolo un po' troppo enfatico rispetto al contenuto che era stato già proposto in sede di definizione del decreto; non lo considero in linea con la nostra idea di razionalizzazione della pubblica amministrazione. Razionalizzazione vuol dire, per esempio, ridurre gli organismi che sono presenti, accorpare funzioni, gestire le materie senza realizzare spazi di conflitto di competenza, cioè vuol dire organizzare al meglio la pubblica amministrazione per raggiungere i suoi obiettivi: assicurare la convivenza pacifica

della nostra società e della nostra comunità, garantire i diritti, organizzare ed erogare al meglio i servizi pubblici. Devo dire che purtroppo, invece, questo è l'ennesimo provvedimento che ha come obiettivo la spesa, ossia come contrarla oppure come attivarla, scegliendo però strade che sono difficilmente condivisibili.

Aggredisco subito il tema: l'Agenzia per la coesione territoriale. Si dice da più parti che non è un sistema di commissariamento delle competenze delle Province in materia di fondi strutturali; si dice da più parti che è un sistema parallelo di sostegno e di assistenza alle funzioni che devono esercitare gli enti locali in questa materia; si dice anche che deve accelerare la spesa dei fondi strutturali. Voglio ricordare a tutti che parliamo di 28 miliardi circa che giacciono non utilizzati nelle casse pubbliche, che non sono cosa di poco conto. La realtà è che stiamo costruendo un sistema parallelo alla pubblica amministrazione esistente, cioè stiamo duplicando i soggetti dell'iniziativa.

Mi viene da citare - non è oggetto di questo provvedimento - il commissario per la *spending review*, però siamo pieni di commissari e di subcommissari che intervengono per accelerare l'attività della pubblica amministrazione che, guarda caso, di volta in volta, dobbiamo prorogare perché non abbiamo accelerato nulla: cioè i commissari e i subcommissari che intervengono in una situazione di emergenza lo fanno per superare l'emergenza; se proroghiamo commissari e subcommissari, il risultato è che l'emergenza non si supera mai e quindi significa che lo strumento che abbiamo individuato basato su commissari e subcommissari non funziona. *(Applausi del senatore Morra)*. Poi ci sono le agenzie, i comitati interministeriali e i comitati scientifici. Anche nel provvedimento in esame stiamo cioè costruendo un'amministrazione pubblica parallela e ne avremmo una da una parte e una dall'altra, che non si incontreranno, che origineranno ancora conflitto di competenza e produrranno il rallentamento della spesa, non la sua accelerazione.

Dico questo, signor Presidente, nonostante nel decreto-legge in esame vi siano ovviamente alcune misure che noi apprezziamo, anche se le riteniamo insufficienti, riguardo al sistema del precariato pubblico (le proroghe sono meglio di nulla). Vi è, tuttavia, una filosofia racchiusa in questo provvedimento e che individuiamo in tutti i provvedimenti sfornati dal Governo a ritmo - direi - accelerato. La filosofia è la seguente: un'operazione di accentramento, la costruzione di un'amministrazione pubblica parallela, un depotenziamento delle sedi proprie, di quelle previste nell'ordinamento, dell'apparato complessivo degli enti locali e delle autonomie e poi non un'accelerazione della spesa, ma di fatto un suo rallentamento, perché questo è un percorso già sperimentato.

Qual è, allora, il motivo della critica? Il motivo è che forse il Governo non vuole spendere le risorse pubbliche presenti e non spese. È venuto il Ministro a parlarci di 28 miliardi di fondi strutturali ed è stata istituita l'Agenzia; ha parlato di 40 miliardi di fondi FAS e ne abbiamo aggiunti altri 54 in un Fondo per la coesione e lo sviluppo. Tutte queste risorse non si sono spese perché la pubblica amministrazione non funziona e se non funziona non se ne crea una parallela, che non si incontra con quella esistente, che costa il doppio e non produce effetti. Se si fa un'operazione di questo genere provvedimento dopo provvedimento, forse, signor Presidente, non si vogliono spendere i soldi; cioè non si vogliono immettere questi soldi nel sistema economico e non lo si vuole fare per contrarre il PIL. Noi siamo così, cioè in questi anni abbiamo deciso di fare una politica economica di contrazione dei consumi, di contrazione della crescita, anzi di riduzione del PIL, perché così conteniamo anche la dimensione del *deficit*; vi è cioè un'aggressione del debito pubblico che intendiamo realizzare attraverso un impoverimento complessivo del Paese e attraverso una riduzione della sua capacità produttiva. *(Applausi del senatore Morra).*

Inoltre, poiché la pubblica amministrazione è decisiva rispetto a questo obiettivo, noi stiamo cercando strumenti, procedure farraginose, duplicazioni di sedi di decisione, moltiplicazione dei conflitti di competenza, per ridurre la capacità, la potenzialità del sistema pubblico di creare economia. Poi si dirà: «Ci abbiamo provato in tutti i modi, abbiamo fatto anche i commissari e i subcommissari, le agenzie e i comitati scientifici, ma non ci siamo riusciti. Affidiamo il pezzo più rilevante e più produttivo dell'apparato pubblico al sistema privato perché loro saranno in grado di far funzionare e di

erogare i servizi». È così che riscontriamo anche nelle discussioni di questi giorni, da parte di Confindustria e non solo, posizioni orientate a ridurre il perimetro dell'influenza pubblica e del sistema pubblico e a trasferire quei servizi, quelle attività, quegli obiettivi e quelle funzioni in capo al sistema delle imprese e al sistema privato. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e M5S)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Rivolgo un saluto agli studenti della *Scuola media statale «Salvo D'Acquisto»* di Cerveteri, in provincia di Roma. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015-B (ore 10,52)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché la 5a Commissione permanente si riunirà alle ore 13 per esprimere il parere sugli emendamenti presentati al decreto-legge, ed anche in relazione alla convocazione della Conferenza dei Capigruppo, che si terrà anch'essa alle ore 13, e della Giunta per il Regolamento, dovremo sospendere i lavori fino alle ore 16,30.

Chiedo al relatore se intende replicare ora o alla ripresa dei lavori.

PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, preferirei replicare alla ripresa dei lavori.

PRESIDENTE. Mi sembra corretto che il relatore possa replicare alla presenza del ministro D'Alia, che sarà presente in Aula.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 10,54, è ripresa alle ore 16,31).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

Colleghi, in attesa che pervenga il parere della Commissione bilancio, che ha appena concluso i propri lavori, sospendo la seduta fino alle ore 17,30.

(La seduta, sospesa alle ore 16,32, è ripresa alle ore 17,33).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

La Conferenza dei Capigruppo ha approvato a maggioranza modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 22 novembre.

Oggi pomeriggio e - ove necessario - nella giornata di domani proseguirà, fino alla sua conclusione, l'esame del decreto-legge in materia di pubblica amministrazione.

La prossima settimana, l'Assemblea tornerà a riunirsi nel pomeriggio di martedì 5 novembre, alle ore 15, per lo svolgimento del sindacato ispettivo. Alle ore 17 - ove completata la prescritta procedura - avrà inizio 1'esame del bilancio interno e del rendiconto del Senato, che proseguirà - fino alla sua conclusione - nella seduta antimeridiana di mercoledì 6.

Nella seduta pomeridiana di mercoledì 6 novembre e nella giornata di giovedì 7, l'Assemblea discuterà il decreto-legge in materia di istruzione, università e ricerca, in corso di esame presso la Camera dei

deputati e in scadenza lunedì 11 novembre. Seguirà quindi il sindacato ispettivo.

L'Assemblea non terrà sedute nella settimana dall'11 al 15 novembre in concomitanza con i lavori della 5a Commissione permanente sui disegni di legge di stabilità e di bilancio.

La discussione in Assemblea dei disegni di legge di stabilità e dì bilancio avrà luogo a partire dalla seduta antimeridiana di lunedì 18 novembre. I tempi sono stati ripartiti tra i Gruppi al fine di consentirne la conclusione entro la giornata di venerdì 22 novembre.

Infine, in relazione all'andamento dei lavori delle Commissioni permanenti sui documenti finanziari, la Conferenza dei Capigruppo ha differito il termine per la presentazione dei rapporti alla 5a Commissione a giovedì 31 ottobre.

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposta di modifica

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 22 novembre 2013:

Martedì	29	ottobre	ant.	h. 9,30	- Disegno di legge n. 1015-B - Decreto-legge n. 101, pubblica amministrazione *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Scade il 30 ottobre)*
Mercoledì	30	"	ant.	h. 9,30 *(se necessaria)*	

Martedì	5	novembre	pom.	h. 15	- Interpellanze e interrogazioni - *Doc*. VIII, nn. 1 e 2 - Bilancio interno e rendiconto del Senato ***(dalle ore 17)***
Mercoledì	6	Novembre	ant.	h. 9,30	- Seguito *Doc*. VIII, nn. 1 e 2 - Bilancio interno e rendiconto del Senato
Mercoledì	6	novembre	pom.	h. 16-20,30	- Disegno di legge n. ... Decreto-legge n. 104, istruzione, università e ricerca *(Ove approvato e trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati) (Scade l'11 novembre)* - Interpellanze e interrogazioni
Giovedì	7	"	ant.	h. 9,30	

Gli ordini del giorno ai *Doc*. VIII, nn. 1 e 2 (Bilancio interno e rendiconto del Senato) dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 31 ottobre.

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. ... (Decreto-legge n.104, istruzione, università e ricerca) sarà stabilito in relazione ai tempi di trasmissione della Camera dei deputati.

L'Assemblea non terrà sedute nella settimana dall'11 al 15 novembre per consentire l'esame dei documenti finanziari da parte della 5a Commissione permanente.

La 5a Commissione permanente concluderà l'esame in sede referente dei disegni di legge di stabilità e di bilancio entro venerdì 15 novembre; la discussione in Assemblea avrà inizio a partire dalla seduta antimeridiana di lunedì 18 novembre.

Gli emendamenti ai disegni di legge di stabilità e di bilancio dovranno essere presentati all'Assemblea entro le ore 13 di sabato 16 novembre.

Lunedì	18	novembre	ant.	h. 11-14	- Disegni di legge nn. 1120 e 1121 - Legge di stabilità 2014 e legge di bilancio 2014-2016 *(Votazioni finali con la presenza del numero legale)*
"	"	"	pom.	h. 16	
Martedì	19	"	ant.	h. 9,30-13,30	
"	"	"	pom.	h. 16-20,30	

Mercoledì	20	"	ant.	h. 9,30-13,30	
"	"	"	pom.	h. 16-20,30	
Giovedì	21	"	ant.	h. 9,30-13,30	
"	"	"	pom.	h. 16-20.30	
Venerdì	22	"	ant.	h. 9,30	

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1015-B
(Decreto-legge n. 101, pubblica amministrazione)
(5 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore		30'
Governo		30'
Votazioni	1 h.	
Gruppi 3 ore, di cui :		
PD		42'
PdL		37'
M5S		25'
SCpI		17'
LN-Aut		16'
Misto		16'
GAL		14'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		14'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 104, istruzione, università e ricerca)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui :		
PD	1 h.	09'
PdL	1 h.	01'
M5S		42'
SCpI		28'
LN-Aut		26'
Misto		26'
GAL		23'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		23'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione dei disegni di legge nn. 1120 e 1121
(Stabilità 2014 e Bilancio 2014-2016)
(31 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori di maggioranza	3 h.	

Relatori di minoranza	1 h.	
Governo	3 h.	
Votazioni	5 h.	
Gruppi 19 ore, di cui :		
PD	4 h.	23'
PdL	3 h.	53'
M5S	2 h.	40'
SCpI	1 h.	47'
LN-Aut	1 h.	40'
Misto	1 h.	40'
GAL	1 h.	29'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE	1 h.	29'
Dissenzienti		5'

TAVERNA *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TAVERNA *(M5S)*. Signor Presidente, come sa, in Conferenza dei Capigruppo il Movimento 5 Stelle ha votato in maniera contraria alla proposta di calendario.
Volevamo ricordare che il Movimento 5 Stelle e tutti gli italiani onesti chiedono che venga rispettata la legge Severino, che prevede il voto immediato sulla decadenza. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.
È passato già un mese dal voto nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari: la politica ha dato ancora una volta un mese di tempo al pregiudicato Berlusconi. *(Applausi dal Gruppo M5S. Proteste dal Gruppo PdL)*.
Trenta giorni di ulteriori tensioni e attacchi alle istituzioni del nostro Paese sono troppi. Per questo, credevamo che tutti gli schieramenti oggi fossero pronti a fare quel che è giusto: applicare la legge.
Invece, oggi, nella riunione della Conferenza dei Capigruppo, è accaduto qualcosa di molto diverso: i partiti si sono rifiutati di fissare una data certa e imminente per la discussione della decadenza in Aula. La scusa? Attendere che la Giunta per il Regolamento decida se votare con voto palese, come noi abbiamo sempre chiesto, o con voto segreto. Scusa del tutto inconsistente perché, a prescindere dalla modalità, comunque si dovrà votare.
I partiti hanno provato a dare un altro mese di tempo a Berlusconi. Noi, a differenza di altri, abbiamo idee ben chiare sul punto: si deve andare al voto il prima possibile. Nessun ritardo può essere giustificato. Il 5 novembre è una data sin troppo lontana per garantire il rispetto della volontà degli italiani. Per quel giorno ci hanno proposto di mettere in votazione il bilancio preventivo del Senato per il 2013: dire che ci sia urgenza, dopo ben dieci mesi di ritardo, è a dir poco ridicolo.
Noi chiediamo che le sedute proposte nella Conferenza dei Capigruppo per tale argomento, e non approvate dal Movimento 5 Stelle, vengano dedicate alla discussione e al voto sulla decadenza del cavaliere Berlusconi e che il bilancio preventivo del Senato venga invece calendarizzato nella settimana dall'11 al 15 novembre, che non prevede lavori d'Aula. Contestualmente, chiediamo che la Giunta per il Regolamento continui ad essere convocata in tempi tali da garantire l'esito del voto.
Il 5 novembre deve essere il giorno definitivo per chiudere una questione che è aperta da troppo tempo: la votazione in Aula sulla decadenza di Silvio Berlusconi, perché la legge è uguale per tutti e il nostro Paese, la nostra giustizia non possono tollerare che ci siano cittadini più uguali degli altri. *(Applausi dal Gruppo M5S. I senatori del Gruppo M5S si levano in piedi)*.
PRESIDENTE. Senatrice Taverna, se ho ben compreso, lei chiede, come modifica al calendario, che il giorno 5 novembre venga calendarizzato il voto sulla relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.
TAVERNA *(M5S)*. Ha compreso perfettamente, presidente Calderoli. Non avevo dubbi.
CASINI *(SCpI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI *(SCpI)*. Signor Presidente, noi invece esprimiamo fiducia nei confronti del Presidente del Senato. Non riteniamo affatto un problema minimale la scelta tra il voto segreto e il voto palese, perché questa Assemblea è impegnata a rispettare le regole dello Stato di diritto. *(Applausi della senatrice Lezzi)*.

E vorrei far sapere alla onorevole senatrice che mi ha preceduto che la decapitazione non è prevista nel Regolamento del Senato. Qui non stiamo giocando. Capisco che lei debba fare bella figura con Grillo in tribuna. *(Applausi dal Gruppo PdL e GAL e dai banchi del Governo. Applausi ironici dal Gruppo M5S),* ma il problema è un'altro: il problema è che questo Senato è tenuto a sciogliere un nodo che è serio. *(Commenti del Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia!

CASINI *(SCpI)*. Guardate che qualche assemblea studentesca la ricordo pure, per cui se volete interrompermi non ho fretta, posso rimanere qua tutto il tempo che volete. *(Commenti della senatrice Lezzi)*. Qui si tratta di essere seri!

Il Presidente del Senato ha stabilito... *(Commenti del Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Colleghi, la smettiamo?

CASINI *(SCpI)*. Continui, guardi, non è un problema. Se vuole venga anche qui e facciamo un dibattito.

Il Presidente del Senato ha in corso di elaborazione in Giunta un parere che è estremamente serio, dal momento che riguarda la regola fondamentale che stabilisce le procedure con le quali dovremo decidere sulla decadenza o meno di un senatore. Che si chiami Berlusconi o Pinco Pallino non cambia niente, perché questo è un problema di fondo e la certezza del diritto deve valere per tutti. *(Commenti del Gruppo M5S)*.

Credo pertanto non sia giusto cambiare il calendario prefissato e sono contrario alla proposta dei colleghi del Movimento 5 Stelle. *(Applausi dai Gruppi PdL e GAL)*.

MARTINI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINI *(PD)*. Signor Presidente, in rappresentanza del Partito Democratico ero presente alla Conferenza dei Capigruppo che ha affrontato l'argomento. Sul punto il presidente Grasso ha preso un impegno molto preciso: non appena la Giunta per il Regolamento avrà completato l'esame delle questioni alla sua attenzione, si riunirà la Conferenza dei Capigruppo per decidere sulla calendarizzazione.

A questo resto fedele, e credo che dobbiamo muoverci in questa direzione. Quindi, noi approveremo il calendario. *(Commenti della senatrice Taverna)*.

D'altra parte, se la Giunta per il Regolamento finirà presto i suoi lavori e la Conferenza dei Capigruppo sarà in grado di calendarizzare la decisione sulla decadenza di Berlusconi in qualunque data, compreso il 5 novembre, noi siamo pronti, ma credo sia giusto che si segua la procedura corretta: terminiamo i lavori della Giunta e poi la Conferenza dei Capigruppo calendarizzerà una data.

TAVERNA *(M5S)*. Non è scritto nella procedura che per applicare la legge serve una modifica del Regolamento... *(Commenti del Gruppo M5S. Proteste del Gruppo PdL)*.

PRESIDENTE. Colleghi, scusatemi: mi spiace che fra i tanti richiami alla responsabilità istituzionale non pensiamo anche che c'è un decreto-legge in scadenza questa sera e che forse dovremmo prima convertire! *(Applausi dai Gruppi PD, PdL e LN-Aut)*.

SCHIFANI *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI *(PdL)*. Signor Presidente, ho partecipato alla Conferenza dei Capigruppo ed ho preso atto della proposta di calendario della Presidenza, che non contemplava, secondo me abbastanza opportunamente, l'inserimento di questo argomento nel calendario dei lavori sino alla conclusione dell'esame del disegno di legge di stabilità, e questo per vari ordini di motivi.

Da un lato, infatti, durante l'esame della manovra finanziaria abbiamo delle regole che prevedono che

si tratti nell'Aula soltanto la discussione di decreti-legge o di disegni di legge che, se comportano spese, postulano l'accordo unanime dei Gruppi; dall'altro lato, vi è un dibattito in corso sulla interpretazione di una norma che, secondo me, è di palmare evidenza nella sua applicabilità, ossia quella relativa al voto segreto *ex* articolo 113, comma 3, che mai è stato messo in discussione. Nello stesso tempo, nella pausa di una settimana di sospensione dei lavori dell'Assemblea, si vuole consentire che la 5a Commissione possa esaminare il disegno di legge finanziaria.

Queste motivazioni hanno indotto la Presidenza a non prevedere l'inserimento nel calendario della discussione sulla decadenza.

Sia ben chiaro un concetto, e mi rivolgo a chi vuole trasformare quest'Aula in un plotone d'esecuzione imprimendo un'accelerazione su temi delicati: oggi, con il deposito delle motivazioni della sentenza, i giudici della corte d'appello hanno introdotto elementi nuovi sul principio della irretroattività della legge Severino, in quanto la decadenza è stata giudicata dai giudici d'appello come sanzione amministrativa; in quanto tale, vale la previsione dell'articolo 1 della legge n. 689 del 1981: «Nessuno può essere assoggettato» - colleghi del Movimento 5 Stelle, questa è legge e credo che voi conosciate le leggi *(Commenti dal Gruppo M5S)* - «a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione».

Questo è un tema delicato, come delicato è prendere atto che la Giunta per il Regolamento sta esaminando l'interpretazione di una norma che ha sempre trovato palese applicazione nel voto segreto, e con un parere (l'ho detto in Conferenza dei Capogruppo) si sta probabilmente accingendo a procedere a maggioranza per cambiarne il contenuto in maniera radicale, violando quelle regole che, poste a presidio della nostra democrazia parlamentare, prevedono che i Regolamenti si cambino secondo le procedure e, cioè, prevedendo un esame in Giunta e poi in Aula.

Si sta andando avanti. So che la Giunta è stata addirittura convocata questa sera, come se vi fosse domani una scadenza. Una scadenza l'abbiamo: quella del decreto-legge previsto nell'ordine del giorno. Mi stupisce e mi dispiace che il presidente Grasso non sia in Aula per potermi ascoltare, perché vorrei chiedergli, con rispetto, per quale motivo ha convocato questa sera, addirittura, la Giunta: forse per lavori notturni? Forse perché si vuole accelerare un voto?

Signor Presidente, noi rispettiamo le regole, ma non ci faremo sopraffare nella violazione delle regole e nell'accensione dei toni. Rispettiamo la democrazia, rispettiamo questo Parlamento, ma non accetteremo minimamente che vengano calpestati i diritti di qualunque cittadino, i diritti di qualunque senatore, i diritti del senatore Silvio Berlusconi!

Noi siamo per le regole di diritto, noi siamo perché questa Assemblea possa lavorare serenamente affrontando i temi posti all'ordine del giorno, per poi affrontare il tema della decadenza. Quando sarà giunto il momento opportuno, non ci sottrarremo a quel dibattito. Chiedo però sin d'ora al presidente Grasso di sottoporre alla Giunta delle elezioni la tematica alla luce della nuova sentenza della corte d'appello che schiude nuovi riflessi, nuove prospettive... *(Commenti del Gruppo Movimento 5 Stelle).*

È inutile che facciate così perché le sentenze della corte d'appello vanno rispettate: quando vi conviene vanno rispettate, quando non vi conviene no. *(Applausi dai Gruppi PdL e GAL. Applausi ironici del Gruppo M5S).*

Ed allora, mettiamoci d'accordo. Se le sentenze ci sono, vanno rispettate! Siamo tutti parlamentari, e non possiamo giocare a giorni alterni. La sentenza è chiara e sancisce che la decadenza è una sanzione amministrativa; in quanto tale, in forza di una legge dello Stato, non può essere retroattiva. Questa è legge dello Stato. Se voi siete qui dovete accettare queste regole nel rispetto del confronto e della dialettica.

Signor Presidente, noi respingeremo la proposta del Movimento 5 Stelle, relativa all'inserimento di questo argomento nel calendario dei lavori. Mi rivolgo anche ai colleghi del Partito Democratico che oggi hanno preso atto di quel calendario e l'hanno approvato: lavoriamo sulla legge di stabilità, lavoriamo su quello che è necessario che venga affrontato dall'Assemblea. Non ci sottrarremo dall'affrontare questo tema, ma quando saranno maturi i tempi, quando si sarà concluso il lavoro sul Regolamento e quando avremo dato al Paese, in prima lettura, una manovra finanziaria che è

necessaria per la crescita e per lo sviluppo, per i nostri figli, il nostro Paese, la nostra Nazione. Questo è importante, questo è necessario, e noi su questo non transigeremo. Non ci faremo sorpassare da nessuno, né soggiaceremo a nessun tipo di imposizione a colpi di maggioranze. *(Applausi dai Gruppi PdL e GAL)*.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, abbiamo ascoltato che anche il capogruppo del PdL, il presidente Schifani, richiama tutti quanti al rispetto delle sentenze. *(Applausi dai Gruppi PD e M5S)*. Anche questa è una novità, ma va bene.

Per quanto concerne il calendario, oggi abbiamo svolto una discussione nel merito che ha affrontato anche la questione dell'inserimento della proposta della Giunta sulla convalida del senatore Berlusconi. Per quanto ci riguarda, abbiamo preso atto dell'impegno assunto dal presidente Grasso - di cui non potevamo certo dubitare - rispetto al fatto che, subito dopo la decisione della Giunta, si sarebbe riunita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari per inserire in calendario - appunto - quella votazione.

Poi, però, si è svolto l'intervento del senatore Schifani e si deve considerare quanto sta accadendo nella Giunta per il Regolamento, dove surrettiziamente sono stati introdotti alcuni elementi, come quello relativo alla motivazione della sentenza della corte d'appello di Milano ed altri. Peraltro, credo siano state date ampie motivazioni, anche da parte della senatrice Finocchiaro, che hanno largamente smontato le considerazioni sulla sentenza di Milano e sul fatto che l'incandidabilità prevista dalla legge Severino sarebbe una sanzione amministrativa.

Sono stati posti in essere, e continuano ad essere compiuti, da parte del Gruppo PdL all'interno della Giunta per il Regolamento chiari tentativi per procrastinare la decisione delle Giunta stessa, con argomenti che non reputo assolutamente congrui; anzi, credo siano questioni pretestuose che mi inducono a considerare questo atteggiamento ostruzionistico. Il fine è quello di non far decidere la Giunta per il Regolamento.

Per tale motivo, a questo punto, ritengo opportuno che l'Assemblea fissi in calendario, così come proposto dalla senatrice Taverna, per il 5 novembre prossimo la data per esaminare la relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità, proprio per impedire ulteriori manovre ostruzionistiche e dilatatorie nel tempo, come sta avvenendo adesso nella Giunta per il Regolamento. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e M5S)*.

FERRARA Mario *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Mario *(GAL)*. Signor Presidente, come lei sa, ho partecipato alle sedute della Giunta per le elezioni in quanto componente di quell'organo. Uno dei punti in discrimine della decisione assunta e delle dotte argomentazioni portate avanti dai colleghi che non la pensavano come me e come altri è stato il fatto che la famosa disposizione dell'articolo 3 della legge Severino fosse un requisito, una precondizione, e non una sanzione. In questo senso, occorreva si riconsiderasse, e in proposito sono state citate le sentenze del Consiglio di Stato e del tribunale amministrativo (credo di non sbagliare nel dire che una era del 2003 e l'altra era del 2007).

Ora è intervenuto un fatto nuovo, un fatto che non può essere sottaciuto, che deve essere preso in considerazione, perché si tratta di una precisa sentenza. Non mi faccio trascinare nella polemica di chi non può citare le sentenze perché le ha commentate precedentemente; mi lascio coinvolgere invece in un'affermazione che in coscienza ritengo essere doverosa per ogni parlamentare, cioè il fatto che in quest'Aula si cerca di affermare il giusto e di dare giusta risposta al mandato che dobbiamo interpretare.

E in questo senso, all'interno dello stesso intervento fatto per dichiararmi contrario, certamente, alla proposta di modifica del calendario dei lavori esitato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo, laddove il Movimento 5 Stelle è dissenziente, intendo ribadire una questione che ho posto in Giunta per il Regolamento poc'anzi e che, proprio per il ragionamento svolto, ripropongo in Aula.

I lavori della Giunta per il Regolamento sono regolati dall'articolo 18 del Regolamento del Senato e, in special modo, ciò che stiamo facendo è regolato dal comma 3 del medesimo articolo, ove è disposto che spetta alla Giunta l'iniziativa o l'esame di ogni proposta di…

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Ferrara, ma noi stiamo decidendo sul calendario dei lavori, non stiamo parlando dei poteri del Presidente.

FERRARA Mario *(GAL)*. Sì, Presidente, ma per risparmiare tempo credo che potrebbe essere induttivo rispetto alla decisione da prendere il fatto che non si può modificare la proposta di calendario dei lavori d'Aula perché questa è anche relativa - come affermato dal senatore Martini - alla discussione sulla Giunta per il Regolamento.

Inoltre, l'intervento del senatore Schifani, che amplia la discussione tutta, mi pone il dovere di fare un'altra osservazione, e cioè che noi stiamo regolando i lavori d'Aula per procedere alla conversione in legge di un decreto, ma - e non saprei in quale altra sede dirlo, visto che l'ho già detto in Giunta, dove però la mia richiesta non ha avuto esito - non capisco perché dobbiamo riunire ancora una volta la Giunta per il Regolamento al termine dei lavori dell'Aula, visto che questo organismo si sta riunendo forzando la disposizione del comma 3 dell'articolo 18, che non dispone che la Giunta possa essere convocata.

Quindi, in tal modo non convertiamo il decreto, lavoriamo in Giunta, e si vuole far lavorare questo organo per convocare poi un'altra Conferenza dei Capigruppo presumibilmente per porre all'attenzione dell'Assemblea la votazione sulla decadenza di Silvio Berlusconi: tutto questo mi sembra una storia da pazzi. È una storia da pazzi la proposta di modifica del calendario; è una storia da pazzi il fatto di avere sospeso i lavori dell'Aula per un'ora, Presidente, perché il parere della Commissione bilancio non era stato ancora redatto, quando sappiamo che, come sempre avvenuto nel passato, per questo è bastevole sospendere i lavori per dieci minuti. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

SONEGO *(PD)*. Regolamento!

PRESIDENTE. Colleghi, state calmi. Il senatore Ferrara ha dieci minuti a sua disposizione. L'ho già richiamato all'argomento in oggetto.

Non sono proposte pazzesche quelle che sono state formulate, perché sono previste dal nostro Regolamento. Quindi, intervenga su quello e basta, senatore Ferrara.

FERRARA Mario *(GAL)*. Presidente, se lei, in base alle prerogative della Presidenza previste dall'articolo 8 del Regolamento, mi chiede di limitarmi all'argomento in discussione, io lo faccio. Non è stato fatto altrimenti per gli interventi che mi hanno preceduto, sia della senatrice De Petris che del senatore Martini. A questo punto, mi riservo di intervenire una volta votato il calendario dei lavori.

CASSON *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Per che cosa, senatore Casson? Per il suo Gruppo ha già parlato il senatore Martini.

CASSON *(PD)*. Signor Presidente, formalmente intervengo per presentare un'autonoma proposta.

PRESIDENTE. Non è più possibile, senatore Casson.

CASSON *(PD)*. La faccio sul calendario dei lavori.

PRESIDENTE. La proposta avrebbe dovuto essere avanzata all'inizio della discussione sulle proposte di modifica del calendario, e noi invece siamo alla conclusione.

CASSON *(PD)*. Presidente, io avevo chiesto di intervenire in dissenso all'inizio della discussione, oppure che si valutasse un'autonoma proposta; poi la discussione è cominciata, ma credo che alcune considerazioni e riflessioni su questa materia vadano fatte.

Mi è stato indicato che formalmente sarebbe stato opportuno avanzare un'autonoma proposta sul calendario e, quindi, è questo che propongo.

PRESIDENTE. Non è questa la fase.

CASSON *(PD)*. Allora chiedo di intervenire in dissenso. Come preferisce lei: per me è indifferente. Mi basta ragionare sul punto.

PRESIDENTE. Senatore Casson, mi spiace doverla deludere, ma purtroppo su questo articolo del Regolamento non è previsto neppure il dissenso: è previsto specificatamente un intervento per Gruppo per non più di dieci minuti.

CASSON *(PD)*. Presidente, a dire il vero sono state dette in quest'Aula, relativamente alla sentenza della corte d'appello di Milano, delle cose totalmente sbagliate.

PRESIDENTE. Se vogliamo discutere della sentenza della corte d'appello di Milano ci sono gli interventi di fine seduta, e chi vorrà cimentarsi in questo dibattito lo farà in quell'occasione. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

CASSON *(PD)*. Siccome riguardano il calendario...

PRESIDENTE. Senatore Casson, mi scusi ma le devo togliere la parola, e lo faccio con dispiacere.

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, noi abbiamo votato il calendario perché riteniamo che attorno a un'apparente procedura si stia giocando una partita strumentale, tutta difforme dai contenuti di una proposta e da una serie di scadenze che abbiamo, come lei giustamente ha ricordato, Presidente, relativamente a decreti in scadenza.

Del resto, chi si oppone o chi vorrebbe un inserimento informale di un altro punto all'ordine del giorno lo fa sapendo che quella stessa forza aveva proposto la discussione, aperta in Giunta per il Regolamento, sulla modalità di espressione del voto, se segreto o non segreto, pretendendo, alla luce di non si sa quale principio relativo al dover rendere pubblico al popolo, di dover rendere pubblica una votazione che riguarda la persona.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Divina: vale lo stesso discorso che ho già fatto. Di questo si sta discutendo in Giunta. Oggi dobbiamo decidere, come proposto, se votare una cosa il 5 novembre, non fare la discussione sul voto segreto o sul voto palese in Aula.

DIVINA *(LN-Aut)*. Presidente, mi consenta solo pochi minuti (non userò tutto il tempo) per finire un ragionamento che può servire a tutti i colleghi dell'Aula.

Una delle grandi conquiste ottenute è stata la possibilità per ogni parlamentare di esprimersi in libertà e con piena coscienza. Il nostro Regolamento riprende un principio generale secondo cui, quando si discute sulla persona (questo stabilisce l'articolo 113, comma 3), il voto deve essere segreto, per togliere il destino di una persona da interessi contingenti, da giochi, da strumentalizzazioni. In questo momento, anche mediaticamente, c'è una pressione tale che farebbe sì che un voto non segreto, che sarebbe una stortura, potrebbe alterare le vere volontà.

Ogni singolo parlamentare non è nemmeno legato al proprio partito: non c'è nemmeno il vincolo del mandato imperativo, e questo proprio per sancire la libertà d'espressione di ogni singolo. Noi vogliamo che questo continui, perché è stata una conquista ottenuta con grandissimi sacrifici. Si vorrebbe invece mandare tutto all'aria.

Votiamo questo calendario, l'abbiamo votato in Conferenza dei Capigruppo, manterremo la parola qui in Aula.

PRESIDENTE. Vorrei richiamare alla memoria che non votiamo segretamente il calendario: lo voteremo in forma palese; quindi non si può aprire una discussione su una questione che non c'entra assolutamente nulla. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Non avendo altre richieste d'intervento, metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dalla senatrice Taverna, di calendarizzare per il 5 novembre il voto sul parere della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in relazione al senatore Berlusconi.

Non è approvata. *(Applausi ironici dal Gruppo M5S)*.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 114, comma 2, del Regolamento, considerato anche che alcuni senatori hanno votato mentre camminavano e non è stato molto chiaro ed evidente il risultato della votazione, le chiedo gentilmente la controprova, onde evitare qualsiasi tipo di dubbio. *(Commenti dal Gruppo PdL)*.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, per accontentarla facciamo la controprova. *(Applausi dal Gruppo M5S.Commenti dal Gruppo PdL)*.

Colleghi, io non riesco ancora a capire come persone con esperienza parlamentare non sappiano che si impiega molto meno tempo a fare la controprova che a contestarla. *(Applausi)*.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Ricordo che è vietato scattare fotografie in Aula.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

FALANGA *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(PdL)*. Signor Presidente, io non credo che lei debba governare questi lavori sulla base della convenienza, atteso che ha detto che è più conveniente e si perde meno tempo a fare la controprova. Lei deve governare l'Aula sulla base del Regolamento.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Falanga.

Passiamo ora al successivo punto all'ordine del giorno.

Richiamo al Regolamento

FERRARA Mario *(GAL)*. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Senatore Ferrara, se mi vuole dire che, valutato il risultato evidente della votazione, si può respingere la richiesta di controprova, devo dire che conosco anche io questa regola.

FERRARA Mario *(GAL)*. No, signor Presidente, vorrei parlare di una questione che è già stata posta in sede di Conferenza dei Capigruppo e che ho sollevato di nuovo in sede di Giunta per il Regolamento ma non ha avuto conseguenze, quindi la pongo ufficialmente in Aula.

La seduta della Giunta per il Regolamento, che è stata sospesa dal presidente Grasso, reca al primo punto all'ordine del giorno il seguito della discussione sulla riforma del Regolamento del Senato, al secondo punto le questioni interpretative sulle modalità di voto in Assemblea. Il comma 3 dell'articolo 18 stabilisce che: «Spetta alla Giunta l'iniziativa o l'esame di ogni proposta di modificazione del Regolamento e il parere su questioni di interpretazione ...». A questo punto sembrerebbe quindi che la Giunta per il Regolamento sia convocata in questo momento ai sensi del comma 3 dell'articolo 18, ma la parte finale del comma 3 fa riferimento a interpretazioni del Regolamento «ad essa sottoposte dal Presidente del Senato». Succede però che noi non stiamo discutendo su una proposta del Presidente del Senato, ma, come si può leggere dal resoconto della seduta della Giunta per il Regolamento del giorno 15 ottobre, su una proposta avanzata dai senatori Santangelo e Buccarella, per la quale il Presidente ha incaricato i senatori Russo e Bernini di istruire la questione.

Il problema è il seguente. Io sottopongo all'Aula una questione relativa alla seduta della Giunta che si sta tenendo. Chiedo inoltre se il Presidente abbia o meno il potere, ai sensi dell'articolo 8 che gli attribuisce la prerogativa di porre questioni, di porre alla Giunta per il Regolamento questioni che non siano le sue, atteso altresì che la questione sull'interpretazione del voto posta dai senatori Buccarella e Santangelo non rileva rispetto a una evenienza d'Aula, perché noi non siamo ancora stati chiamati a votare sulla decadenza del senatore Berlusconi. Pertanto, è posta una questione di interpretazione in violazione della prassi che dà incarico al Presidente di porre la questione al momento in cui essa rileva. *(Commenti del senatore Casini)*.

Chiedo quindi una seduta della Giunta per il Regolamento, come ho già fatto senza esito, perché decida se il Presidente del Senato in questo momento mantiene la seduta della Giunta per il Regolamento in violazione del Regolamento stesso o con un'interpretazione che non ha precedenti dello stesso articolo 8 del Regolamento del Senato.

PRESIDENTE. Senatore Ferrara, se la questione interpretativa del Regolamento è affidata, come da lei comunicato all'Assemblea, alla Giunta per il Regolamento, che in questo momento è sospesa e poi tornerà a riunirsi, in quella sede le verrà data risposta.

C'è un'altra questione, che pongo personalmente, come Vice Presidente *pro tempore*: se abbiamo deciso di far decadere il decreto-legge, diciamolo subito. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

BULGARELLI *(M5S)*. Basta che ce lo diciate, noi siamo pronti!

SCHIFANI *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI *(PdL)*. Signor Presidente, l'intervento del senatore Ferrara si coniuga con quello che ho detto poc'anzi, e che vorrei approfondire affinché rimanga agli atti. Quello che dirò l'ho già detto in sede di Conferenza dei Capigruppo perché rimanesse affidato agli atti della Conferenza: adesso, posto che stiamo discutendo di questo tema, ritengo doveroso esplicitarlo in quest'Aula.

Si sta realizzando, secondo il sottoscritto, una violazione delle regole poste a tutela dei principi che regolano la modifica del Regolamento. Noi abbiamo delle regole; il Regolamento si modifica sulla base di proposte che vengono depositate in Giunta; questa le discute, le istruisce, le approva, le porte in Aula, come se si trattasse di una legge. Non è così in questo caso. In questo caso, attraverso un metodo surrettizio, direi quasi subdolo, si sta introducendo un principio nuovo, e cioè che attraverso un'interpretazione data a maggioranza dai componenti della Giunta si innova il contenuto di un articolo con un altro contenuto, perché questo è il parere proposto dai colleghi del Movimento 5 Stelle. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

Attenzione. È questo quello che denunzio in quest'Aula a tutela delle regole, che a sono a garanzia del funzionamento di tutto il Senato e che possono toccare ciascuno di voi o di noi. Il Regolamento non si può cambiare, come sta avallando il Presidente del Senato, attraverso un parere dato a maggioranza, attraverso un'interpretazione non innovativa, totalmente diversa rispetto alla norma che si vuole interpretare. Io invito i colleghi a verificare il parere che si vuole votare con il testo della norma: sono concetti completamente diversi; non possono essere dati come interpretativi, signor Presidente.

Ed allora io denuncio in quest'Aula, assumendomi la piena responsabilità di quello che dico, che questo stato di cose non può andare avanti. Si devono interrompere i lavori della Giunta. Il Presidente del Senato, al quale chiedo di essere presente in Aula per ascoltarmi, perché mi spiace che non ci sia, deve assumersi la responsabilità di quello che sta avallando, perché tutti abbiamo responsabilità, tutti abbiamo svolto ruoli istituzionali e tutti abbiamo cercato di essere garanti delle regole. E anche il Presidente attuale deve garantire queste regole. Perché le regole ci sono per essere rispettate. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

E allora, mi rivolgo alla Presidenza, ai colleghi, a tutti i colleghi, anche ai colleghi del Movimento 5 Stelle, perché amici, quando si adottano queste procedure può capitare che siano destinate ad altri: non dimenticate che la ruota gira. Allora tuteliamo un patrimonio di principi, di principi deontologici, di principi etici, di principi istituzionali, perché se noi alteriamo e calpestiamo queste procedure, questi principi, perdiamo noi in credibilità, in autorevolezza, avalliamo colpi di maggioranza su meccanismi che sono invece un valore fondante della nostra democrazia parlamentare. E da quest'Aula lancio un appello, non soltanto al presidente Grasso, ma a tutta l'Assemblea, perché ci sia un sussulto di dignità e si eviti che la Giunta lavori a colpi di maggioranza su una modifica che non può adottare secondo quel criterio. Si rispettino i principi, si rispettino le regole, a tutela di tutti noi. Questo è il nostro Paese, la culla del diritto, la culla della democrazia. Difendiamolo in questo modo, tutti, al di là degli schieramenti. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, credo che l'Aula dovrebbe raccogliere l'invito, che lei ha rivolto poco fa, a discutere il decreto-legge all'ordine del giorno. *(Applausi dai Gruppi PD e PdL)*.

Voglio anche aggiungere con molta serenità due considerazioni, e mi rivolgo anche al presidente Schifani, che ha parlato con molta passione. Mi sembra che se c'è una cosa, nella gestione della vicenda alla quale il presidente Schifani si riferiva senza nominarla, che è stata usata con grande larghezza è stata la rigida attenzione alle regole. Nelle procedure che il Senato ha adottato sinora nella

materia - diciamolo chiaramente - che riguarda la decadenza del senatore Silvio Berlusconi sono state usate tutte le cautele possibili.

Probabilmente, presidente Schifani, lei non è stato ben informato dell'andamento dei lavori della Giunta per il Regolamento. La Giunta per il Regolamento è stata convocata dal Presidente, su richiesta di un Gruppo parlamentare anche consistente, e sta cercando di dipanare un'interpretazione del Regolamento in una situazione totalmente nuova. E io voglio dire - mi rivolgo a tutti i colleghi dell'Aula - che questo è il momento nel quale, nel nostro Paese, è necessario che le regole vengano da tutti seguite con scrupolo.

Seguire le regole significa seguire le leggi dello Stato; seguire le regole significa seguire i Regolamenti del Senato; seguire le regole significa anche avere rispetto per le sentenze della magistratura italiana e cercare di dare alle sentenze l'esecuzione che debbono avere: questo è ossequio delle regole. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PALMA *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Palma, se è in merito all'argomento che stiamo discutendo nella Giunta per il Regolamento e che impropriamente abbiamo introdotto in Aula, mi dispiace, ma non concedo più la parola a nessuno.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015-B (ore 18,17)

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge n. 1015-B.

Ha facoltà di parlare in replica il relatore.

PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, ho la consapevolezza che il tempo stringe e che questo decreto deve essere convertito per tutelare persone che non hanno tutele e non hanno privilegi. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Deve essere convertito per tutelare persone che, casomai, dalla politica hanno avuto inizialmente favori, ma oggi vivono una situazione di grande precarietà. Pertanto, rinuncio alla replica. *(Applausi dai Gruppi PD e SCpI)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

D'ALIA, *ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*. Signor Presidente, anch'io rinuncio alla replica. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

MUSSOLINI, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il provvedimento in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, con i seguenti presupposti:

- in merito all'articolo 1, comma 8, l'obbligo, in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze, di disporre, almeno una volta all'anno, visite ispettive presso le amministrazioni pubbliche sia compatibile con le risorse finanziario disponibili, a legislazione vigente;

- in merito all'articolo 2, comma 8-*bis* il prolungamento delle posizioni di comando del personale non dirigenziale delle province possa realizzarsi ad invarianza di spesa;

- non derivino oneri aggiuntivi dall'articolo 4, comma 1, lettera a-*bis)*, che prevede la sottoscrizione da parte delle amministrazioni pubbliche, di contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato;

- l'applicazione della disposizione di cui al precedente alinea si collochi nell'ambito delle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate;

- con riguardo all'articolo 49 comma 9, la proroga dei contratti a termine da parte delle amministrazioni pubbliche sia compatibile con il solo utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente;

- risultino effettivamente disponibili le risorse poste a copertura delle norme di cui all'articolo 4, comma 9-*ter*, all'articolo 4-*bis* e all'articolo 10, comma 10-*bis*;

- l'articolo 7, comma 9-*sexies*, comporti effetti di trascurabile entità sui saldi di finanza pubblica.

Il parere è di semplice contrarietà, limitatamente all'articolo 4, comma 10-*ter* con la seguente osservazione:

- al fine di garantire l'effettiva assenza di effetti onerosi, l'applicazione dell'articolo 4, comma 10-*ter* sulla riorganizzazione della Croce Rossa Italiana, deve essere preceduta da una puntuale ricognizione del personale destinatario della norma; in ogni caso, prima del passaggio in mobilità presso altre amministrazioni pubbliche, risulta necessario assicurare l'integrale rispetto dei vincoli imposti dal decreto-legge n. 95 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, sulla riduzione degli organici, nonché dalle altre norme limitative delle facoltà assunzionali delle amministrazioni pubbliche.

In relazione agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4-*bis*.100, 4-*bis*.101 e 8.100.

Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi. Ricordo che l'emendamento 1.1 è stato ritirato.

PAGLIARI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.100.

D'ALIA, *ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.100.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.100, presentato dai senatori Bisinella e Calderoli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015-B

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti e di un ordine del giorno riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

La Presidenza, conformemente a quanto stabilito in Commissione, dichiara inammissibili l'emendamento 2.1 e l'ordine del giorno G3.100, in quanto riferiti a parti del decreto-legge non modificate dalla Camera dei deputati.

PAGLIARI, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.100 e 2.101, e parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G2.100, se riformulato con l'integrazione nel dispositivo, dopo le parole «adottare provvedimenti urgenti», delle parole: «salve le esigenze di finanza pubblica».

D'ALIA, *ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*. Concordo con il relatore.

PIZZETTI *(PD)*. Accolgo la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.100.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.100, presentato dai senatori Bisinella e Calderoli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.101.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.101, presentato dai senatori Bisinella e Calderoli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015-B

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PAGLIARI, *relatore*. Esprimo ovviamente parere favorevole sull'ordine del giorno G3.200. Il parere è altresì favorevole sull'ordine del giorno G3.101, a condizione che nel dispositivo vengano tolte le parole da «a dare» fino a «affinché», e lo stesso venga riformulato con l'impegno al Governo «a valutare l'opportunità di prevedere che».

D'ALIA, *ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatrice Bencini, accoglie la proposta di riformulazione avanzata dal relatore?

BENCINI *(M5S)*. Presidente, ieri in Commissione il rappresentante del Governo ci aveva chiesto di togliere le prime due righe del dispositivo e di introdurre le parole «a valutare di assumere ogni iniziativa idonea affinché»...

PAGLIARI, *relatore*. Invito la senatrice Bencini a considerare che l'ordine del giorno G3.200 della Commissione assorbe il G3.101.

BENCINI *(M5S)*. Va bene, Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.200 non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame degli emendamenti e di un ordine del giorno riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

PANIZZA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, l'emendamento 4.1 viene ritirato, anche perché sostituito dall'ordine del giorno G4.100.

FRAVEZZI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, il contenuto dell'ordine del giorno G4.100 è stato riformulato e accolto dal Governo in sede di 1a Commissione. Pertanto, lo ritiro.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PAGLIARI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

D'ALIA, *ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.100.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti all'articolo 4.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.100, presentato dai senatori Bisinella e Calderoli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 4.101.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 4.101, presentato dai senatori Bisinella e Calderoli, fino alla parola «dal».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015-B

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.101 e l'emendamento 4.102.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.103.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.103, presentato dai senatori Bisinella e Calderoli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). *(Proteste del senatore Ciampolillo).*

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015-B

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Hanno votato per il presidente Gasparri per due volte!

PRESIDENTE. Ma se il presidente Gasparri è in Aula! *(Proteste dal Gruppo M5S)*. Colleghi, i senatori Segretari non mi segnalano alcuna irregolarità, quindi le proteste sono inutili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.104.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.104, presentato dai senatori Bisinella e Calderoli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015-B

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo scusa, ma il collega Ciampolillo ha fatto notare per tempo che la postazione del Vice Presidente del Senato votava da sola. Quindi, siccome non è una pratica che dentro quest'Aula è possibile, la prego di prendere i provvedimenti del caso e di far prendere nota ai Segretari di questa pratica che comunque non è fattibile. *(Proteste dal Gruppo PdL)*.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, per chiudere la votazione io ho atteso la presenza degli interessati; quindi, il voto si è svolto secondo regolarità.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.105.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.105, presentato dai senatori Bisinella e Calderoli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015-B

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su cosa? Se è ancora su questa questione non le do la parola. Abbiamo verificato con i senatori Segretari la presenza del senatore. Se l'argomento è diverso, ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Non esiste né il voto per delega... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*. *(Commenti dal Gruppo PdL)*.

PRESIDENTE. Abbiamo già chiuso l'incidente, che non c'è stato perché i senatori erano presenti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.106.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.106, presentato dai senatori Bisinella e Calderoli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.107.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.107, presentato dai senatori Bisinella e Calderoli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.108.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.108, presentato dai senatori Bisinella e Calderoli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.109.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.109, presentato dai senatori Bisinella e Calderoli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.110.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.110, presentato dai senatori Bisinella e Calderoli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.111.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.111, presentato dai senatori Bisinella e Calderoli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.112.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.112, presentato dai senatori Bisinella e Calderoli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.113.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.113, presentato dai senatori Bisinella e Calderoli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.114.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.114, presentato dai senatori Bisinella e Calderoli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.115.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.115, presentato dai senatori Bisinella e Calderoli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.116.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.116, presentato dai senatori Bisinella e Calderoli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.117.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.117, presentato dai senatori Bisinella e Calderoli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.118.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.118, presentato dai senatori Bisinella e Calderoli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.119.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.119, presentato dai senatori Bisinella e Calderoli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015-B

PRESIDENTE. L'emendamento 4.1 e l'ordine del giorno G4.100 sono stati ritirati.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,gli emendamenti 4-*bis*.100 e 4-*bis*.101 sono improcedibili.

Passiamo all'esame dell'emendamento e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 8 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

D'ALIA, *ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 8.100 è improcedibile.

Senatrice Bisinella, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G8.100 (testo 2)?

BISINELLA *(LN-Aut)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'ordine del giorno G8.100 (testo 2).

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G8.100 (testo 2), presentato dai senatori Bisinella e Calderoli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4015-B

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 11 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

PAGLIARI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti. Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G11.100 e G11.102 se riformulati introducendo le parole «a valutare l'opportunità». Esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G11.101.

D'ALIA, *ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, le chiedo scusa ma, data la velocità dei lavori, io non ho avuto l'opportunità di fare un intervento che mi premeva fare sull'emendamento 8.100. Chiedo se posso illustrarlo brevemente ora.

PRESIDENTE. Purtroppo, senatrice Bisinella, non può farlo, perché questo tipo di interventi non è ammesso.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Posso allora intervenire sull'ordine del giorno G8.100?

PRESIDENTE. No, senatrice, non è possibile.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, io volevo in realtà solo segnalare all'Assemblea, ma soprattutto al Ministro che, proprio per la velocità impressa ai lavori, a causa di quanto avvenuto prima, io mi riservo, in fase di dichiarazione di voto, di fare un breve accenno all'Assemblea e al Governo su una questione incresciosa avvenuta in merito all'articolo 8, ad un emendamento approvato al Senato e bocciato alla Camera, che aveva avuto parere favorevole di relatore e Governo ed era stato approvato in Commissione. Esso merita un'attenzione particolare.

Chiedo semplicemente un po' di attenzione e mi riservo di illustrarlo in sede di dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.100.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su tutti gli emendamenti e ordini del giorno riferiti all'articolo 11.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.100, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.101.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.101, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.102.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento

elettronico, dell'emendamento 11.102, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.103.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.103, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.104.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.104, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015-B

PRESIDENTE. Sull'ordine del giorno G11.100 il Governo ha espresso un invito alla riformulazione, nel senso di inserire nel dispositivo le parole: «a valutare l'opportunità». Chiedo al primo presentatore, senatore Arrigoni, se accetta tale riformulazione.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G11.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Sull'ordine del giorno G11.101 chiedo al primo presentatore, senatore Arrigoni, se insiste per la votazione.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Sì, signor Presidente.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del girono G11.101, presentato dai senatori Arrigoni e Consiglio.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015-B

PRESIDENTE. Sull'ordine del giorno G11.102 il Governo ha espresso un invito alla riformulazione. Chiedo al primo presentatore, senatore Arrigoni, se accetta tale riformulazione.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G11.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

PAGLINI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLINI *(M5S)*. Signor Presidente, capisco che a volte potrebbero esserci problemi di smalto e di

unghie non limate bene, ma sono circa sessanta volte che il senatore Romani vota per la signorina al suo fianco, la senatrice Rossi, che comunque non sta votando.

Visto che il Regolamento, come lei ricordava l'altro giorno, dice che il voto deve essere personale, io la invito a prendere i provvedimenti del caso. *(Proteste dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. Colleghi, dico per chi era assente che si è svolto un ampio dibattimento fra me e diversi colleghi. La senatrice Rossi è seduta al suo posto. Comunque, sottoporrò la questione alla Giunta del Regolamento, che ha numerose interpretazioni da dare.

Passiamo alla votazione finale.

MAURO Giovanni *(GAL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni *(GAL)*. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, noi voteremo a favore di questa conversione, anche se alla Camera il lavoro fatto al Senato è stato per tanti aspetti stravolto. Ci è ritornato un testo che non era quello che avevamo licenziato al Senato. Troviamo un po' strano che il Governo non abbia sufficientemente difeso il lavoro fatto in questo ramo del Parlamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.23, che riguardava gli insegnanti di religione, alla Camera è stato bocciato, e soltanto in virtù del fatto che abbiamo a cuore la conversione di questo decreto questa volta non abbiamo condotto una battaglia. È stato accolto dal Governo un ordine del giorno molto preciso, per il quale vigileremo affinché si possano mantenere le promesse fatte, perché è un fatto di giustizia sostanziale.

Altri emendamenti hanno avuto eguale sorte. Pertanto, nel sottolineare che davvero siamo arrivati alla frutta di questo bicameralismo perfetto, che nella formazione delle leggi crea discrepanze insopportabili... *(Brusìo).*

PRESIDENTE. Colleghi, l'altra volta abbiamo sospeso la seduta, e sono pronto a farlo anche in questa occasione. C'è una serie di dichiarazioni di voto, che ritengo saranno molto brevi, quindi occorre che ciascuno possa argomentare le proprie motivazioni. Diversamente, sospendiamo la seduta.

MAURO Giovanni *(GAL)*. Signor Presidente, vado a concludere, ma non senza aver prima richiamato l'attenzione di quest'Aula, anche per la dignità del Parlamento e del Senato, sul fatto che davvero questa volta nei rapporti con l'altra Camera abbiamo dovuto subire un trattamento che riteniamo davvero poco opportuno e congruo. Affidiamo alle prossime riforme istituzionali anche la soluzione dei problemi che abbiamo registrato.

Voteremo comunque a favore del provvedimento in esame. *(Applausi del senatore Compagnone).*

Presidenza della vice presidente FEDELI **(ore 18,41)**

PALERMO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, ci sarebbe molto da dire, sia nel merito delle modifiche introdotte, sia sul procedimento legislativo: lo faremo un'altra volta. Per adesso mi limito ad annunciare il voto favorevole del mio Gruppo. *(Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e PdL).*

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, noi voteremo contro la conversione del decreto-legge in esame.

In sede di prima lettura, qui in Senato, avevamo svolto un lavoro considerevole, con la presentazione di moltissimi emendamenti, che non hanno avuto molta fortuna. Essi riguardavano principalmente tre questioni che a noi stavano particolarmente a cuore, e in generale la questione dei precari, che è stata poi ulteriormente modificata dalla Camera.

Un dato purtroppo accomuna il lavoro del Senato - e quindi del Governo e della maggioranza - con

quanto accaduto alla Camera, ed è una questione molto seria: la stabilizzazione dei precari molto parziale di cui si parla in questo decreto, ahimè, riguarderà solo e unicamente coloro che hanno contratti a tempo determinato, tra l'altro con una serie di limitazioni.

Ora lei, Presidente, che conosce bene la materia, sa che purtroppo in questi anni, per colpa dei blocchi delle assunzioni e del *turnover*, per una serie di richieste di specializzazioni e di professionalità e perché tutte le norme sul precariato hanno offerto un ventaglio di tipi di contratto, nella pubblica amministrazione sono stati moltissimi i contratti co.co.co., di somministrazione di lavoro o addirittura contratti con la partita IVA, soprattutto nelle Soprintendenze. Ebbene, non si è voluto assolutamente prendere in considerazione tutte queste forme di precariato, che sono anche in numero notevole.

Stessa questione riguarda la vicenda dei lavoratori socialmente utili (LSU), dei quali si è spesso chiesto alle Regioni e agli enti locali di farsi carico e per i quali non si è trovata una soluzione.

L'unico emendamento positivo approvato alla Camera riguarda i congedi parentali, che sono un elemento positivo per le donne e gli uomini genitori.

Per queste ragioni, manteniamo fortemente la nostra posizione critica rispetto al decreto-legge.

Non torno poi sull'altra vicenda che riguarda l'Agenzia per la coesione territoriale. Conoscete la nostra fiera opposizione, ed il collega Uras questa mattina ha già ampiamente espresso le motivazioni della nostra contrarietà. Formuliamo solo un auspicio: speriamo che almeno serva a recuperare i fondi che qualcuno ci ha detto non essere stati spesi, e che quindi possono essere meglio utilizzati, anche se dubitiamo, e speriamo non sia un'altra operazione puramente centralistica.

La terza questione che ci sta particolarmente a cuore riguarda la vicenda Ilva. Si è andati avanti nonostante le nostre proposte e, ahimè, ho paura che avremo molto presto notizie ulteriori dall'Unione europea per quanto riguarda la procedura di infrazione.

Non sto qui a parlare del SISTRI, ma una cosa vorrei sottolineare. In seno alla 1a Commissione era stato approvato un emendamento che prevedeva l'esonero per alcuni produttori, in particolare agricoli, e non comportava aumenti di spesa, su cui la 5a Commissione successivamente ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. La Camera dei deputati, invece, ha accolto un analogo emendamento, e ne sono contenta; rilevo però che c'è qualcosa che non funziona nel nostro modo di lavorare, soprattutto quando si esprimono pareri contrari ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Ma questo riguarda un'altra questione.

Il provvedimento in votazione ancora una volta aveva dichiarato ambizioni come il contenimento delle spese relative alle auto blu, o la stabilizzazione dei precari: invece, non solo non abbiamo ricevuto risposte minimamente soddisfacenti, ma siamo ben lontani dal risolvere i problemi con cui ci scontreremo già a partire dal prossimo gennaio, quando avremo migliaia di lavoratori e lavoratrici precari che non avranno speranza di essere stabilizzati. Anche gli impegni che erano stati assunti riguardo, per esempio, alle fondazioni liriche non sono stati assolutamente presi in considerazione, né nel corso della prima lettura del provvedimento qui in Senato, né alla Camera dei deputati.

Pertanto, il nostro voto non potrà che essere contrario, così come lo è stato in prima lettura, quando nutrivamo la speranza che la Camera dei deputati potesse riuscire ad apportare i miglioramenti necessari per dare risposte alle migliaia e migliaia di precari che le norme di questo Paese hanno creato, problemi della cui risoluzione oggi non ci si vuole far carico. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Il Senato saluta le studentesse, gli studenti e il corpo docente del Liceo classico-scientifico «Luigi Desambrois» di Oulx, in provincia di Torino. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1015-B (ore 18,48)

BISINELLA *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISINELLA *(LN-Aut)*. Signora Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, dato il clima che stiamo vivendo in questo momento in Aula e la necessità di economizzare i tempi, come Gruppo Lega Nord vorremmo subito annunciare che il nostro voto su questo provvedimento sarà un voto di contrarietà, anche per coerenza con la fase d'esame e di istruttoria che abbiamo svolto, prima qui in Senato e poi alla Camera dei deputati.

Inoltre, rispetto al bell'intento di cui al titolo del provvedimento, che doveva prevedere la razionalizzazione della spesa pubblica, in realtà con questo decreto-legge, che è diventato un vero e proprio provvedimento *omnibus*, si assiste invece ad un aumento della spesa pubblica, ad un aumento dei costi dell'apparato pubblico statale centrale e quindi, di conseguenza, ad un aumento del nostro debito pubblico.

In definitiva, e per farla breve, il profilo di quella spesa pubblica che negli ultimi anni si è evidenziata conferma tutte le anomalie di uno Stato centralista che usa la cesoia con le autonomie locali e non riesce invece a razionalizzare i propri apparati, la propria spesa centrale.

Noi ci saremmo aspettati da un Governo che ha questi numeri, da un Governo di larghe intese, più coraggio per incidere davvero là dove vi sono gli sprechi e le inefficienze, per una effettiva riduzione strutturale della spesa pubblica, liberando quindi subito risorse che potessero essere utilizzate per sgravare la pressione fiscale a carico di cittadini e soprattutto imprese al fine di rilanciare l'economia e i consumi. Invece, al momento, continuiamo ad assistere a un Governo incapace di affrontare le riforme di cui il Paese ha urgenza, perché è un Governo bloccato in una situazione di stallo, di non azione, a causa delle beghe interne ai propri schieramenti. Le famiglie e le imprese se ne rendono conto, e quindi crescono la sfiducia e il sentimento di disincanto nei confronti delle istituzioni.

Ci aspettavamo un massiccio intervento di riduzione - appunto - della spesa pubblica. In questo provvedimento sono state fatte stabilizzazioni e sanatorie di personale del comparto pubblico, non tanto delle fasce più deboli, quanto proprio tra i dirigenti degli apparati statali, a fronte invece di un livello di tassazione che ormai è insostenibile per le famiglie e le imprese.

Ricordo anche una vicenda incresciosa che si è venuta a verificare nel corso dell'esame di questo provvedimento e che - voglio qui stigmatizzarlo - sottolinea come il Governo abbia tenuto un atteggiamento ondivago. Mi riferisco alla previsione dell'articolo 8 del decreto-legge, ed in particolare ad un comma che era stato inserito in ordine agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per questo settore eravamo riusciti a prevedere che le spese non fossero più a carico loro, ma dell'amministrazione, al pari di quanto avviene per altri settori e comparti del pubblico soccorso. Avevamo faticosamente concordato una copertura, ottenendo il parere favorevole del relatore e soprattutto del Governo, che al riguardo si era assunto un impegno preciso; la copertura, poi, aveva superato il vaglio della 5a Commissione permanente. Poi, invece, l'atteggiamento del Governo è stato diverso alla Camera dei deputati, tanto che il comma 5-*bis* è stato soppresso, in quanto la Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento ha espresso parere contrario, ritenendo la copertura incapiente.

Qui avremmo voluto avere il tempo per sottoporre all'Assemblea e al Governo questa vicenda e per sottolineare che un impegno assunto in un ramo del Parlamento non può poi essere affossato nell'altro, tra l'altro per una questione di copertura che - ripeto - rispetto ad altre spese pubbliche che vengono aumentate è davvero irrisoria.

Quindi, stigmatizziamo quanto accaduto e sottolineiamo che nel merito abbiamo presentato un ordine del giorno.

Mi auguro che il Ministro dell'interno e tutto il Governo si impegnino nell'ambito della legge di

stabilità per ovviare a quanto accaduto e provvedere a questo settore. Ribadisco che si tratta di una spesa minima, che va a vantaggio dei volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (e non considero comunque tutti i problemi di quel comparto derivanti dalla mancanza di risorse adeguate); a mio avviso, ciò merita un'assoluta attenzione. Si tratta di un Corpo che, assieme ad altre Forze dell'ordine, provvede alla sicurezza dei nostri cittadini, di tutti noi.

Concludo (proprio per la difficoltà ad intervenire oggi in Aula) sottolineando che, se non si metterà seriamente mano e non si inciderà in maniera effettiva sulla riduzione della spesa pubblica, non ci saranno *chance* per il nostro Paese.

Il nostro voto sul provvedimento, dunque, sarà di assoluta contrarietà. *(Applausi della senatrice Stefani)*.

Signora Presidente, le chiedo di poter allegare al Resoconto il testo del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Comunque, senatrice Bisinella, non c'era alcuna difficoltà ad intervenire in Aula. Lei aveva a disposizione tutti e dieci i minuti.

MARAN *(SCpI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAN *(SCpI)*. Signora Presidente, signor Ministro, colleghi, la nostra valutazione del provvedimento, dopo le modifiche apportate in prima lettura, rimane complessivamente positiva. Confermiamo tale valutazione nonostante il fatto che le correzioni approvate dalla Camera dei deputati abbiano peggiorato, a nostro giudizio, il testo.

Abbiamo compreso e condiviso le esigenze alla base del provvedimento: l'esigenza di razionalizzare l'organizzazione, la spesa corrente e le amministrazioni pubbliche; la necessità di superare situazioni improprie di lavoro temporaneo in posizioni che dovrebbero essere coperte con personale di ruolo; il bisogno di prevenire il ripetersi di comportamenti indebiti da parte dei dirigenti pubblici in materia di gestione degli organici. Ma ci siamo battuti per scongiurare il rischio che alcune disposizioni potessero condurre ad interpretazioni o ad effetti pratici contraddittori rispetto alle intenzioni e ai progetti dello stesso Governo, per evitare cioè che le nuove norme possano avere l'effetto di una sanatoria di comportamenti e di scelte scorrette da parte del *management* pubblico, di un aggiramento del principio costituzionale dell'accesso alla funzione pubblica mediante concorso, di un depotenziamento della norma in materia di mobilità del personale, di una deroga al principio programmatico della *spending review*.

Scelta Civica ha fatto valere le proprie ragioni, e rimando in questo agli interventi svolti nel corso della discussione dai senatori Lanzillotta e Ichino. Del resto, non è un mistero per nessuno che le misure indicate nel programma di Scelta Civica in materia di *spending review* e politiche attive del lavoro vadano in una direzione diversa dal provvedimento in esame. Per questa ragione, il presidente di Scelta Civica Mario Monti il 4 settembre scorso ha inviato al Ministro una lettera nella quale ha rilevato cinque punti concreti di questa incompatibilità.

Abbiamo registrato però anche significativi passi avanti, e diamo atto al Ministro e al relatore della disponibilità e dell'attenzione che hanno manifestato nei confronti delle nostre proposte e riflessioni. È il caso di sottolineare, tanto per fare un esempio, che il Governo si è impegnato a far partire la sperimentazione del contratto di ricollocazione, accogliendo un preciso e dettagliato ordine del giorno.

Va da sé che il sostegno di Scelta Civica all'alleanza non è in discussione (non lo è mai stato), ma non è in discussione neppure la nostra convinzione che dentro questa alleanza Scelta Civica ci sta per fare qualcosa e non tanto per starci, per far passare le proprie idee o quantomeno per riequilibrare con esse le idee altrui. In altre parole, il pieno appoggio al Governo Letta è la netta difesa di un punto di vista riformista, liberale, orientato all'Europa, come migliore forma di appoggio.

Stiamo attraversando il decennio più traumatico per l'Occidente dagli anni Trenta e bisognerà rivedere e cambiare molte cose nel modo di governare, di produrre, di lavorare, di vivere, di comportarsi di tutti noi. E saranno naturalmente indispensabili spirito di sacrificio e slancio innovativo.

È indispensabile anche, come ci siamo affannati a ripetere, un riavvicinamento tra i campi politici contrapposti, ma questo non significa confondersi, rinunciare alle rispettive identità, bensì significa condividere gli sforzi indispensabili per riaprire all'Italia una prospettiva di sviluppo.

Scelta Civica, senza rinunciare alla propria identità e alle proprie ragioni, vuole condividere gli sforzi indispensabili affinché l'Italia possa ritrovare la propria strada e annuncia il voto favorevole al provvedimento. *(Applausi dal Gruppo SCpI)*.

MORRA *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA *(M5S)*. Signora Presidente, colleghi, il Gruppo del Movimento 5 Stelle, tenendo conto di molte delle valutazioni che voi stessi avete prodotto in Aula durante il dibattito che ha accompagnato la lavorazione di questo decreto, non può che prendere atto delle criticità e delle negatività che tuttora il decreto in questione presenta, per cui annuncia il voto contrario alla sua conversione.

Nel fare questo, il Movimento vuole anche rimarcare quanto sia assolutamente inaccettabile il vostro atteggiamento volto a votare un decreto che, per bocca del senatore Ichino, quindi di un componente della maggioranza, produrrà ipocritamente illusioni ed inganni. Ancora questa mattina il collega rimarcava *(Brusìo)* - forse però ai colleghi questo interessa ben poco - che con questo decreto noi abbiamo a che fare con una platea di circa 200.000 potenziali aventi diritto a forme di stabilizzazione nella pubblica istruzione. Ricordava il senatore Ichino, che da tutti viene considerato un luminare in materia di diritto del lavoro, che se andrà bene soltanto 10.000-12.000 di queste persone verranno incardinate con contratti a tempo indeterminato nei prossimi anni nella pubblica amministrazione.

Fra l'altro, in questi giorni abbiamo sotto gli occhi la legge di stabilità, che ci ricorda come sia volontà del Governo stringere ancor più i freni del cosiddetto *turnover*. Pertanto vi è un decreto che consapevolmente consegna giovani al precariato, che - forse per ragioni clientelari - porta ad essere sempre più dipendenti dal politico di turno, che cercherà con un emendamento di far accettare che qualche decina o qualche centinaio di ragazzi laureati possano sperare di avere finalmente un contratto a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione.

Purtuttavia, con questa consapevolezza, questa maggioranza - maggioranza «bulgara», maggioranza che ha consapevolezza di quanto fa - porta ad ingannare decine e decine di migliaia di giovani; giovani che ancora a cinquant'anni si troveranno a dover dipendere sempre da qualcuno che possa far credere loro che è prossimo l'emendamento che stabilizza. Penso che si debba farla finita con questa politica dell'inganno - dell'inganno consapevole - e della mistificazione.

Ricordo ancora che in questo decreto-legge vi è un altro principio - lo menzionava il collega Uras - che negli ultimi anni è sempre più presente nella gestione della pubblica amministrazione: quando qualcosa non funziona, piuttosto che intervenire per correggere avendo capito dove sia il problema, creiamo una struttura pubblica parallela, perché si pensa che in questo modo si possa risolvere il problema. Naturalmente tutto questo implica un aumento dei costi, per poi prendere atto che il problema non è stato effettivamente risolto, per poi iniziare a ragionare di privatizzazione.

Pensiamo che la spesa pubblica debba essere innanzitutto efficientata, perché i soldi dei contribuenti vanno rispettati, e dobbiamo farla finita con l'abitudine di sprecare il soldo pubblico: dobbiamo efficientare la spesa pubblica. Se avete intenzione di partorire altri carrozzoni come l'Agenzia per la coesione territoriale, teneteveli. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Noi pensiamo che il denaro degli italiani debba essere gestito con criteri che non siano quelli del clientelismo, quelli dell'inefficienza, quelli del procrastinare, tanto si vedrà. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Gli italiani credo e spero che vogliano un altro tipo di spesa pubblica: una spesa pubblica che innanzitutto venga calibrata su criteri di qualità.

Per questo motivo e per cento altri ancora che vi potrei ricordare, il Movimento 5 Stelle voterà contro il provvedimento in esame. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

BRUNO *(PdL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO *(PdL)*. Signora Presidente, in dichiarazione di voto la volta scorsa, prima che il

provvedimento passasse alla Camera dei deputati, ringraziai il Ministro e il relatore dicendo che era un timido passo avanti, e per questo motivo il Gruppo del Popolo della Libertà avrebbe espresso un voto favorevole. Vale lo stesso anche oggi, però tenendo conto che le modifiche che sono state apportate alla Camera mi fanno dire che non è un passo avanti: è un mezzo passo avanti, molto timido.

Quindi, seguiremo l'attività del ministro D'Alia, che invitiamo a proseguire su questa strada, però non illudiamoci che quello che stiamo votando possa essere la panacea dei problemi di questo comparto. Lo sprone, con il voto favorevole che esprimeremo, è quello di proseguire su questa strada, ma mi auguro che ci possano essere interventi più significativi.

Detto questo, ribadisco che il voto del Gruppo del Popolo della Libertà sarà favorevole al provvedimento. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

DE MONTE *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MONTE *(PD)*. Signora Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico. Siccome ci sono esigenze di speditezza, rinuncio a illustrare tale dichiarazione di voto e chiedo alla Presidenza di poterne allegare il testo al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, composto del solo articolo 1.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Non c'è bisogno di urlare. Chi corre può correre leggermente. *(Applausi)*. Io tengo conto dei percorsi di vita e dell'età. *(Applausi)*.

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi PD e PdL)*.

Sulla sentenza della corte d'appello di Milano sulla natura della decadenza

CASSON *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON *(PD)*. Signora Presidente, intervengo a proposito della questione sulla quale volevo esprimermi poco fa in sede di votazione della proposta di calendario, ispirato o istigato a ciò dall'intervento del senatore Schifani in materia di sentenza della corte d'appello di Milano sull'interdizione applicata a Silvio Berlusconi e in materia di voto segreto.

Ci tengo a intervenire perché sono state fatte delle dichiarazioni inesatte (ed è un eufemismo) con particolare riferimento alla corte d'appello, la quale in nessun passo della sua sentenza (che è di nove pagine quanto alle motivazioni) fa riferimento al concetto di sanzione amministrativa; utilizza altre

espressioni e terminologie e fa una differenziazione netta tra le sanzioni penali, le pene accessorie e le situazioni che concernono la incandidabilità o la decadenza. Quindi, quanto è stato richiamato dal senatore Schifani in questa sede non ha nulla a che fare con la valutazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e poi della Giunta per il Regolamento.

Tra l'altro, faccio presente che su questa materia è intervenuta ripetutamente la Corte costituzionale con almeno tre sentenze, l'ultima delle quali è degli anni 2000-2002, e ci sono interventi della Corte di cassazione e anche del Consiglio di Stato nel 2013, che invece fanno riferimento alla situazione della decadenza come a un istituto giuridico che non è certamente né sanzione penale né amministrativa, ma che è posto a tutela della pulizia e della trasparenza del Parlamento rispetto a condannati in via definitiva per gravi reati.

Passo rapidamente, per il tempo limitato che ho, anche al secondo tema. Il senatore Schifani diceva che è di palmare evidenza che si vota segretamente: io dico invece che è di palmare evidenza che nella passata legislatura in questo Senato pochi mesi fa abbiamo votato a scrutinio palese su questioni certamente di rilievo personale più pregnante, quali ad esempio quelle sottese alla richiesta di custodia cautelare per il senatore Lusi, richieste di perquisizione nei confronti di parlamentari, richieste concernenti l'autorizzazione all'uso di dati da intercettazioni telefoniche.

PRESIDENTE. Senatore Casson, la prego di concludere.

CASSON *(PD)*. Ricordo che, quand'anche venti senatori chiedessero il voto segreto, bisogna far riferimento agli articoli della Costituzione citati dal Regolamento, e nessuno di questi articoli fa riferimento al diritto di elettorato passivo: fanno riferimento al diritto di libertà personale, di libertà da perquisizioni, di libertà da intercettazioni. In quel caso, è corretto procedere con voto segreto: non in questo caso, perché l'elettorato viene trattato dagli articoli 48 e 51 della Costituzione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Su atti intimidatori nei confronti di imprenditori del Comune di Desio

RICCHIUTI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCHIUTI *(PD)*. Signora Presidente, la mia dichiarazione è condivisa dal senatore Marton del Movimento 5 Stelle.

Il 14 maggio 2013 il giudice per le indagini preliminari di Monza ordinava la custodia cautelare di tre dipendenti pubblici e quattro imprenditori in Brianza. Due dei dipendenti pubblici lavoravano al Comune di Desio, in provincia di Monza e Brianza. Uno era il responsabile dell'ufficio appalti e contratti del Comune e l'altro era un geometra dell'ufficio lavori pubblici. I capi d'imputazione vanno dal concorso in corruzione all'abuso d'ufficio, alla turbata libertà degli incanti, alla frode in pubbliche forniture e altro. Questi ed altri hanno scontato diversi mesi di carcere. L'indagine era nata da due esposti presentati dal vice sindaco e dal sindaco di Desio. Gli appalti avevano come oggetto lo sgombero neve.

In quest' ultimo periodo sta avvenendo qualcosa di molto grave nel mio Comune. Le nuove gare per appaltare i lavori dello sgombero neve - tre - sono andate sistematicamente deserte. Nessuno si presenta più.

Ora, se fossimo in Calabria, pur essendo un fatto gravissimo, probabilmente la cosa farebbe meno scandalo, ma, cari colleghi, qui siamo in Lombardia, nel profondo Nord. Un episodio simile a questo è avvenuto in un altro Comune in provincia di Milano, e precisamente a Buccinasco, qualche tempo fa.

Come mai in un periodo di grave crisi economica come quello che stiamo attraversando, dove gli appalti pubblici si sono ridotti al lumicino e le imprese annaspano, nessuna - dico nessuna - azienda vuole partecipare ad un appalto di 200.000 euro con un fermo macchina di 40.000 euro, che significa che se non nevica uno si porta a casa 40.000 euro? Qualcuno sta intimidendo le aziende sul territorio? Perché mai un imprenditore onesto non dovrebbe fare la sua offerta e cercare di portare a casa un

appalto di 200.000 euro? Qualcuno vuole mettere in seria difficoltà l'amministrazione comunale di Desio e sta lanciando messaggi intimidatori molto simili a quelli di stampo mafioso.

Credo, signora Presidente, sia il caso che lei approfondisca con i mezzi necessari questa situazione a dir poco inquietante. *(Applausi dai Gruppi PD e M5S)*.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice. Procederemo alle verifiche possibili.

Sul suicidio di un giovane omosessuale

LO GIUDICE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE *(PD)*. Signora Presidente, svolgerò un intervento che mi è toccato già di dover pronunciare in quest'Aula, perché per la terza volta in questa città un ragazzino si è buttato giù dal balcone uccidendosi in quanto sottoposto a una situazione angosciante e respingente di omofobia. È una tragedia silenziosa di cui conosciamo solamente la punta dell'*iceberg*, conosciamo cioè quel pezzettino che, in un Paese in cui l'omosessualità è condannata all'invisibilità, decide, anche se solo in punto di morte, di affacciarsi alla visibilità.

Poi c'è tutto il resto, c'è quello che ci diceva oggi in Commissione diritti umani il garante per l'infanzia e l'adolescenza Vincenzo Spatafora, cioè che negli ultimi due anni i tentati suicidi - e quindi dovremmo ipotizzare anche i suicidi - tra i giovani omosessuali sono aumentati del 10 per cento. Poi c'è quello che ci dicono le statistiche, non in Italia (perché in Italia non si fanno statistiche su questo), ma negli Stati Uniti, dove è appurato che il 30 per cento dei ragazzi che si toglie la vita lo fa per motivi legati alla propria identità sessuale. E poi ci siamo noi, le istituzioni italiane, totalmente assenti su questo.

Poi c'è la scuola italiana totalmente sorda e muta rispetto a questo tema. Ma la scuola italiana non se la può cavare con una sola settimana di interventi all'anno, senza alcuna formazione per gli insegnanti, senza alcun progetto che intervenga in maniera continuativa su quello che è carne e sangue del nostro Paese, modificando i pregiudizi profondi che ci sono e che condannano al dolore e alla sofferenza ogni generazione di studenti, *gay* o lesbiche che vivono in Italia sui banchi di scuola come visse una volta una generazione di ragazzi ebrei, comprendendo cioè, ad un certo punto della loro adolescenza, di essere sbagliati, di non essere previsti e di essere negletti in questa società.

A fronte del disprezzo subìto molti di questi ragazzi non ce la fanno; e se molti di questi ragazzi non ce la fanno e si buttano giù da un balcone, anche il nostro Palazzo e, più in generale, le istituzioni di questo Stato non possono rimanere silenti. È sicuramente molto importante la legge contro l'omofobia - che noi andremo ad approvare, spero presto - ma sarebbe altrettanto importante che si mettessero in campo degli strumenti per modificare realmente la situazione di pregiudizio profondo che c'è nel nostro Paese, per esempio attraverso interventi nelle scuole; quello è il luogo in cui intervenire e dove si registra, invece, un fragoroso silenzio ed una drammatica assenza da parte delle istituzioni.

Domani sera si svolgerà a Roma, alla "Gay Street", una mobilitazione per dire no a quanto sta accadendo nel nostro Paese. Invito tutti i colleghi e le colleghe ad essere presenti, a dare un segno di vicinanza delle istituzioni ad una comunità che si sente ferita profondamente ogni volta che uno dei suoi membri più giovani decide di farla finita perché la società non lo contempla e perché la politica in questo Paese non riesce a farsi carico anche di lui o di lei. *(Applausi dai Gruppi PD, PdL e M5S)*.

BONFRISCO *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO *(PdL)*. Signora Presidente, mi associo alle parole del collega che ha appena terminato il suo intervento, che è riuscito a ricomprendere, nella sua sintesi, tutti i temi fondamentali legati all'avversione, che tutti sentiamo, rispetto ai fenomeni discriminatori posti con drammatica evidenza dall'ennesimo ultimo suicidio di un giovane omosessuale.

È nella coscienza del Paese ormai tutto questo, ed io la ringrazio, signora Presidente, perché lei prima di altri, ma insieme a tanti di noi, ha voluto rappresentare, non solo la vicinanza al dolore di questa famiglia, ma anche alla dolorosa angoscia di quanti provano sulla loro pelle questa discriminazione.

Accolgo quindi il suo appello, che è anche il mio, al presidente della Commissione giustizia del Senato, senatore Palma, affinché la discussione del disegno di legge contro l'omofobia venga calendarizzata senza indugi e non si perda altro tempo su un tema attinente alle libertà dei cittadini e ai loro diritti inalienabili, profondi e irrinunciabili, che questa legge potrebbe davvero garantire.

Pertanto, pur nella brevità del mio intervento, chiedo a tutti i colleghi di farsi portatori della richiesta al Senato di intervenire il più rapidamente possibile.

Ringrazio ancora una volta lei, signora Presidente, per aver voluto - come donna, oltre che come nostro Vice Presidente - richiamare l'attenzione di tutti i senatori su questo tema non più rinviabile. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

AIROLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA *(M5S)*. Signora Presidente, intervengo anch'io sul tema, esprimendo innanzitutto il nostro dolore per una giovane vita spentasi in maniera così drammatica.

Voglio ricordare che a maggio, il presidente Grasso, la presidente Boldrini ed il presidente della Repubblica Napolitano si erano premurati di assicurare la comunità LGBT (Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transgender) e i cittadini tutti che la legge contro l'omofobia era cosa praticamente fatta. È vero che noi italiani siamo abituati alle promesse dei politici, ma oggi i titoli dei giornali ci riportano una realtà talmente tragica che questa abitudine cessa il suo effetto soporifero e cresce la rabbia nei cittadini. Ad agosto, come ricordava il collega poco fa, è morto un ragazzo di quattordici anni ed ora questo ragazzo di ventuno.

Simone ha lasciato un biglietto in cui denunciava chiaramente le discriminazioni subite. Non si tratta quindi più di parlare solo di ipotesi: sono realtà che non vengono percepite da questa società. Considerata anche l'attitudine delle Camere a legiferare in base ai drammi all'onore della cronaca, chiediamo che anche per questa vicenda si muovano con altrettanta solerzia, come è successo per il femminicidio e come è successo anche per il reato di negazionismo. La legge contro l'omofobia deve essere approvata subito, ma sappiamo che è solo il primo passo, come diceva anche la collega.

L'urgenza assoluta è avviare una vera riforma culturale in questo Paese. Quello che manca al nostro Paese è la cultura, altrimenti non riusciremo mai a farlo evolvere ed è l'unico modo per rendere veramente libero il popolo italiano. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Guariremmo così da quasi tutti i nostri mali, tra cui anche le gravi discriminazioni nei confronti dei *trans*, dei *gay*, delle lesbiche, come di tutti i cittadini più deboli.

Dove c'è questa discriminazione, dove c'è il lavoro senza diritti, si parla di schiavitù e l'economia, senza cultura, si riduce ad un mercato di corpi e di prestazioni; è tutto collegato, o almeno dovrebbe essere così. Ci fregiamo di essere una civiltà, ma siamo una società che ha a malapena qualche diritto.

Simone ha scritto nella sua lettera di addio che ognuno «deve fare i conti con la propria coscienza». Vedo che in quest'Aula c'è qualche lumicino acceso. È arrivato il momento di farlo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

BARANI *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL)*. Signora Presidente, intervengo per associarmi a chi è intervenuto sui temi etici, e sull'omofobia in particolare (peraltro sono relatore del relativo provvedimento) e per informare l'Assemblea che il sottoscritto oggi in Commissione, sia in seduta plenaria sia in Ufficio di Presidenza, avendo già fatto la relazione, ha chiesto la discussione immediata del provvedimento. Tuttavia, è stato solo il mio Gruppo a chiederlo.

AIROLA *(M5S)*. L'ho chiesto anch'io!

BARANI *(GAL)*. I rappresentanti degli altri Gruppi hanno chiesto la trattazione di altri temi quali la riforma dell'articolo 416-*ter* del codice penale, la corruzione, perché ritengono che il tema in questione non sia di primaria importanza. L'ho voluto dire e sottolineare perché anche il presidente Palma ha proposto che già dalla prossima settimana si arrivi alla fine della discussione e alla trattazione degli emendamenti.

Visto che condivido il fatto che ognuno deve fare i conti con la propria coscienza, mentre il nostro Gruppo i conti con la coscienza su questo preciso punto li ha fatti (e lo ha fatto pubblicamente e nelle sedi istituzionali), invito anche i colleghi membri degli altri Gruppi a dire ai loro Capigruppo che siano consequenziali a quanto si dice a fine seduta; altrimenti se ognuno ha i propri interessi su fobie di leggi per vedere decaduto Tizio, Caio o Sempronio, non ci venga a dire che è prioritario il provvedimento sull'omofobia. Bisogna dirlo concretamente nelle sedi istituzionali, come ha fatto il sottoscritto non più tardi di oggi, in due occasioni.

AIROLA *(M5S)*. Come ha fatto anche il Movimento 5 Stelle.

Sul voto espresso sul disegno di legge n. 1015-B

PADUA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PADUA *(PD)*. Signora Presidente, volevo fare una precisazione per essere serena con la mia coscienza.

Io stasera, insieme agli altri componenti del mio Gruppo e tanti senatori e senatrici della maggioranza, ho dato il mio voto favorevole al disegno di legge di conversione di questo decreto-legge ma devo dire che se avessimo potuto apportare modifiche emendamento per emendamento avrei detto un no forte ad un emendamento all'articolo 8-*bis* che, fra le altre cose, precisa che possono essere prorogati fino al 2014 gli incarichi dirigenziali conferiti dalle Province ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Avrei votato contro perché nella mia Provincia, quella di Ragusa (scusate se parlo del mio territorio, ma se sono qua è anche per il territorio che rappresento, come ognuno di noi), da due settimane, le mamme e i papà dei ragazzi disabili protestano occupando la Provincia e successivamente - le mamme - incatenandosi perché questi ragazzi gravemente disabili non hanno l'accesso a scuola, il diritto allo studio previsto per tutte le cittadine e i cittadini del nostro Paese. Non si capisce perché questi ragazzi particolarmente sfortunati non possano accedere al servizio di accompagnamento che permetterebbe loro di frequentare le scuole insieme ai loro pari. Tutto questo accade perché la Provincia di Ragusa, che già è stata commissariata da due anni, non ha più fondi, non ha più soldi per far sì che questi ragazzi possano essere cittadini come tutti gli altri.

Ebbene, approvando quell'emendamento, noi autorizziamo a prorogare degli incarichi dirigenziali in una Provincia che non esiste più. Io non ce l'ho con questi dirigenti, che hanno avuto degli incarichi evidentemente per tanti validi motivi, ma se una Provincia non esiste più non si capisce perché bisogna prorogare gli incarichi a queste persone delle quali forse si potrebbe fare a meno, mentre non possono fare a meno di andare a scuola le ragazze e i ragazzi disabili che hanno diritto come i loro compagni a frequentare le scuole, e hanno questo diritto perché così è scritto nella nostra Costituzione, che tutti diciamo di amare.

Questo lo dovevo a quei ragazzi e a quelle ragazze, a quelle mamme e a quei papà, perché mi sono vergognata, quando mi sono recata più di una volta in Provincia, a vederli là ad occupare l'aula e a stare là dentro con quei ragazzi malati. Non è possibile che tutto questo accada. Purtroppo, avendo dovuto votare in blocco tutta la legge, non potevo fare diversamente, per senso di responsabilità. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Catalfo)*.

ORRU' *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORRU' *(PD)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, intervengo anzitutto per dire anch'io che per senso di responsabilità ho votato la conversione del decreto nella sua interezza perché ritengo che il provvedimento sulla pubblica amministrazione sia in parte migliorativo e dia in parte delle possibilità ad alcuni lavoratori. Non posso tuttavia fare a meno di dire che se si fosse potuto modificare l'articolato avrei votato per la soppressione dell'articolo 4. Infatti, questo Senato, non meno di due settimane fa ha approvato un emendamento, di cui ero prima firmataria, con il quale si dava la possibilità ad alcuni lavoratori di essere stabilizzati.

Posto che noi siamo qui per rappresentare sicuramente tutti i cittadini (ma il nostro territorio ancor di più) il precariato nella mia Regione Sicilia registra una situazione davvero catastrofica, di emergenza, che investe 24.000 lavoratori precari. Il suddetto emendamento avrebbe dato la possibilità ad alcuni lavoratori, non a tantissimi ma a qualcuno in più, di poter essere stabilizzati. Alla Camera tutto questo è stato distrutto. Vorrei quindi sottolineare che avrei assolutamente votato la soppressione dell'articolo 4 del decreto ma che, ripeto, il senso di responsabilità mi ha portato a votare favorevolmente la conversione del decreto medesimo nella sua interezza. Nello stesso tempo, spero che il Governo, che ha preso l'impegno, comunque per lo spirito del provvedimento, di poter aiutare questi lavoratori precari - e non solo questi - se ne faccia carico e mantenga l'impegno quantomeno nella legge di stabilità per migliorare la situazione.

Approfitto di questo mio intervento per sollecitare al contempo due interrogazioni, che ho presentato al Ministro dei trasporti in tema di trasporti in Sicilia: una a febbraio, che ancora non ha avuto risposta, su una tratta ferroviaria che collega Trapani a Palermo (non si sa se il Governo preveda di intervenire); un'altra ad agosto per chiedere notizie della tratta Trapani-Cagliari-Cagliari-Trapani, che quindi coinvolge due isole e che pare sia stata cancellata. Vorrei sollecitare con forza le risposte scritte in Commissione a queste due interrogazioni, o che comunque ci sia una risposta. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Sugli interventi di fine seduta

MAURO Giovanni *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni *(GAL)*. Signora Presidente, chiedo scusa se rubo pochi minuti ma mi sento costretto ad intervenire. L'intervento della senatrice Padua veramente necessita una replica immediata, perché il fatto che gli interventi di fine seduta si svolgano in assenza del Governo non può consentire che questo spazio diventi uno sfogatoio dove chiunque può dire quello che vuole.

PRESIDENTE. Sugli interventi di fine seduta ci sono i minuti e vengono dichiarate le motivazioni.

MAURO Giovanni *(GAL)*. Non stavo criticando il Regolamento che lo consente, ma chi abusa o forse non ritiene di attenersi a delle regole minime nel relazionarsi, forse perché non trova lo spazio per intervenire quando l'Aula è convocata alla presenza del Governo. Quando si dicono certe cose e si assumono toni anche enfatici tirando in ballo famiglie dei diversamente abili, di una categoria debolissima, bisogna essere particolarmente attenti, perché la *vis* polemica politica ci sta tutta quando si è in Parlamento, però bisogna avere assoluto rispetto di cose assolutamente importanti. La senatrice ha detto stasera una cosa estremamente grave. Anziché richiamare la responsabilità del Governo regionale siciliano che ha abolito le Province durante un *talk show* televisivo diretto da Giletti per farsi propaganda insieme al Presidente della Regione, lasciando nove Province senza un euro per gestire i servizi, anziché dire che le Province in Sicilia sono senza neanche un euro perché la Regione non manda più i soldi e i servizi quindi non possono essere erogati a quelle categorie, come a tutte le altre, viene a dire che un emendamento addirittura è così criminogeno da determinare il disagio di queste famiglie? Presidente, vado a concludere, ma me lo faccia dire con la calma dovuta.

PRESIDENTE. Non usi il linguaggio che la senatrice non ha usato. Non ha usato la parola «criminogeno».

MAURO Giovanni *(GAL)*. Ho notato un'enfasi particolare, e a questa sto facendo riferimento. Quando si tirano in ballo con enfasi problemi così delicati si ha almeno l'obbligo di rappresentare i fatti. L'emendamento che veniva richiamato non dà il posto a nessuno e non dà nessuna nuova prebenda a dirigenti o quant'altro, tant'è che i soldi per questi servizi mancano ora, mentre questi dirigenti non sono in servizio: è una prova pratica assoluta. Noi, come Senato, avevamo approvato una norma che dava facoltà, laddove ve ne fosse bisogno, per via di queste scellerate scelte di commissariamento, di dare agibilità alle Province.

PRESIDENTE. La prego di concludere.

MAURO Giovanni *(GAL)*. Cerco di essere cortese, ma non mi interrompa in un momento così delicato. Le assicuro che - chi conosce bene la problematica lo sa - sono stati toccati aspetti molto delicati. Non ho mai creduto negli interventi di fine seduta, tant'è che non sono mai intervenuto e, se mi sono precipitato in Aula, è perché cose di questa gravità meritano qualche secondo. Non si può dire da legislatori che un emendamento può procurare un danno così a delle categorie: lo trovo per la mia coscienza, e non per la mia parte politica rispetto ad un'altra parte politica, davvero pesante, e voglio rassegnare questa valutazione.

L'emendamento non ha né l'effetto preannunziato dalla senatrice Padua, né può averlo. Se altri hanno fatto altro con il voto dei componenti del Gruppo della senatrice Padua, con il voto della senatrice Padua in questa Aula questa sera, sono altri ragionamenti, ma puntare l'indice contro una persona che presenta un emendamento credo diventi addirittura una questione da Giurì d'onore in questo Parlamento, perché sono atteggiamenti parlamentari che non ritengo essere in linea con la deontologia del parlamentare stesso. *(Applausi del senatore Barani)*.

PRESIDENTE. Credo che ciascuno abbia la libertà di esprimere le proprie opinioni.

Sulla scomparsa di Luigi Magni

*LIUZZI *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIUZZI *(PdL)*. Signora Presidente, vorrei non far mancare il saluto deferente di quest'Assemblea al noto regista Luigi Magni, che è recentemente scomparso. Un'altra perdita significativa per il nostro cinema di qualità. Una personalità che ha segnato fortemente la storia della nostra cinematografia, ma in particolare ha voluto mettere in risalto la grande epopea del Risorgimento, ovvero di quella parte della nostra storia condivisa che, appunto, proviene dalla meta dell'Ottocento - sono noti i titoli più famosi della sua filmografia, in particolare «Nell'anno del Signore» e «In nome del Papa Re» - un momento della nostra storia che diventa cruciale ai fini della costruzione di uno Stato unitario e che, anche attraverso l'arte, la poesia, i testi, ma anche la grande capacità narrativa di Magni, è stata a noi consegnata.

Per tali ragioni, Presidente, vorrei che anche lei, anche a nome del Senato, si accomunasse a questo pensiero commosso di tutta l'Assemblea. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La Presidenza si associa a questo ricordo.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 5 novembre 2013

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 5 novembre, alle ore 15, con il

seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 19,35)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (1015-B)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

_____

(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 101

All'articolo 1:

al comma 2, primo periodo, le parole: «dal provvedimento» *sono sostituite dalle seguenti:* «dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 2011,» *e le parole:* «all'80 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «al 50 per cento»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Nei casi in cui è ammesso l'acquisto di nuove autovetture, le amministrazioni pubbliche ricorrono a modelli a basso impatto ambientale e a minor costo d'esercizio, salvo motivate e specifiche eccezioni»;

al comma 5, primo periodo, le parole da: «non può essere superiore» *fino a:* «2013» sono sostituite dalle seguenti: «non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014»;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-*bis*.Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 5 trasmettono, entro il 31 dicembre 2013, i dati inerenti alla spesa disaggregata sostenuta per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, nonché per gli incarichi e i contratti a tempo determinato.

5-*ter*. La mancata trasmissione nei termini indicati dal comma 5-*bis* comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 7 al responsabile del procedimento.

5-*quater*. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro per la pubblica amministrazione presenta alle Camere una relazione contenente i dati di cui al comma 5-*bis*»;

al comma 8, le parole: «possono disporre» *sono sostituite dalle seguenti:* «dispongono almeno una volta all'anno»;

dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-*bis*. Resta fermo per gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30

giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, quanto previsto sui risparmi di gestione derivanti dagli interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa dall'articolo 10-*bis* del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99».

All'articolo 2:

al comma 1, lettera a), *numero 1), le parole:* «il primo periodo,» *sono sostituite dalle seguenti:* «l'alinea» *e dopo le parole:* «Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni» *sono inserite le seguenti:* «, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali,»;

al comma 1, lettera a), *numero 2), le parole:* «31 dicembre 2015» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre 2016»;

al comma 1, lettera a), *numero 3), le parole:* «entro il 30 settembre 2013» *sono sostituite dalle seguenti:* «entro il 31 dicembre 2013»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa che sono in equilibrio economico e finanziario sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini delle assunzioni, resta fermo, per i predetti enti, l'articolo 1, comma 505, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per tali enti, fatte salve le determinazioni delle dotazioni organiche esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'eventuale variazione della consistenza del ruolo dirigenziale deve essere comunicata al Ministero vigilante e al Dipartimento della funzione pubblica. Decorsi quindici giorni dalla comunicazione, la variazione si intende esecutiva»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai princìpi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai princìpi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica»;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-*bis*. L'articolo 24, comma 14, lettera *e)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che tra i lavoratori ivi individuati sono da intendersi inclusi anche i lavoratori, compresi i dipendenti delle regioni, delle aziende sanitarie locali e degli enti strumentali, che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio ai sensi di leggi regionali di recepimento, diretto o indiretto, dell'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

5-*ter*. L'articolo 24, comma 14, lettera *e)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato a seguito di domande presentate prima del 4 dicembre 2011»;

dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

«8-*bis*. Nelle more del completamento del processo di riforma delle province, nel rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa di personale, sono fatti salvi fino al 30 giugno 2014, salva proroga motivata, gli incarichi dirigenziali conferiti dalle province stesse ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto del loro fabbisogno e dell'esigenza di assicurare la prestazione dei servizi essenziali. Il differimento della data di scadenza del contratto non costituisce nuovo incarico, ma solo prosecuzione dell'efficacia del contratto vigente. Nelle more della definizione delle procedure di riordino delle province, i comandi in atto del personale non dirigenziale

delle province presso altre amministrazioni possono essere prorogati anche in deroga ai limiti temporali di cui all'articolo 30, comma 2-*sexies*, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

8-*ter*. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

"5-*bis*. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6".

8-*quater*. All'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509".

8-*quinquies*. All'articolo 2, comma 1-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015"»;

al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, senza incremento degli incarichi attribuibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a dirigenti non appartenenti ai ruoli medesimi»;

dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-*bis*. Il comma 10 dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è abrogato»;

al comma 11, all'alinea, le parole: «31 marzo» *sono sostituite dalle seguenti:* «30 marzo» *e, al capoverso 3, dopo le parole:* «articolo 70, comma 4,» *sono inserite le seguenti:* «e la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, relativamente ai singoli rapporti di lavoro dipendente o autonomo,»;

dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "alla Corte dei conti" sono inserite le seguenti: "e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica";

b) le parole: "ed inviandone copia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica" sono soppresse»;

dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:

«13-*bis*. All'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: "su proposta del Ministro dello sviluppo economico "fino a: "con il Ministro dell'economia e delle finanze," sono sostituite dalle seguenti: "sentito il Dipartimento della funzione pubblica,".

13-*ter*. All'articolo 97, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"c-*bis*) l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per le finalità di cui all'articolo 6-*bis* del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163".

13-*quater*. I contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stipulati dall'Agenzia italiana del farmaco per l'attribuzione di funzioni dirigenziali,

ai sensi del comma 7 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, anche eccedenti la quota di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere prorogati, in mancanza di professionalità interne, comunque non oltre il 31 ottobre 2014, anche in sede di riorganizzazione realizzata ai sensi dell'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel limite dei posti disponibili in pianta organica. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la relativa spesa è finanziata con le risorse derivanti dall'articolo 48, comma 8, lettera *b)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

13-*quinquies*. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma.";

b) alla lettera *f-bis)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché di docenza e di ricerca scientifica".

13-*sexies*. All'articolo 6-*bis*, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: "acquisita presso" sono sostituite dalle seguenti: "acquisita esclusivamente attraverso".

13-*septies*. L'articolo 49-*ter* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato».

All'articolo 3:

al comma 1, primo periodo, sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di trasferimento unilaterale del personale eccedentario,» *e le parole:* «sino al 31 dicembre 2014» *sono sostituite dalle seguenti:* «sino al 31 dicembre 2015»;

i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono soppressi;

dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«7-*bis*. Nella regolamentazione del rapporto di lavoro dei dirigenti, le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, o dai suoi enti strumentali, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, non possono inserire, in assenza di preventiva autorizzazione dei medesimi enti o amministrazioni, clausole contrattuali che al momento della cessazione del rapporto prevedano per i soggetti di cui sopra benefici economici superiori a quelli derivanti ordinariamente dal contratto collettivo di lavoro applicato. Dette clausole, inserite nei contratti in essere, sono nulle qualora siano state sottoscritte, per conto delle stesse società, in difetto dei prescritti poteri o deleghe in materia.

7-*ter*. I dirigenti delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari di cui al comma 7-*bis*, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultino titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero di anzianità, la cui erogazione sia stata già disposta, cessano il proprio rapporto di lavoro improrogabilmente al 31 dicembre 2013, qualora le stesse società abbiano chiuso l'ultimo esercizio in perdita. Alle società medesime è fatto divieto di coprire, mediante nuove assunzioni, le posizioni resesi disponibili in organico con la cessazione dei rapporti di lavoro di cui al periodo precedente. In caso di società con esercizio in avanzo, ai dirigenti titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, il trattamento medesimo è sospeso per tutta la durata dell'incarico dirigenziale».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis*. *(Disposizioni in materia di revisione dei contratti di servizio) 1*. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di assicurare il contenimento della spesa, degli oneri a carico del bilancio consolidato e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, possono provvedere alla revisione con riduzione del prezzo dei contratti di servizio stipulati con le società, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, e con gli enti direttamente o indirettamente controllati, con conseguente riduzione degli oneri contrattuali a carico della pubblica amministrazione. In tale ipotesi le società e gli enti controllati procedono, entro i successivi novanta giorni, alla rinegoziazione dei contratti aziendali relativi al personale impiegato nell'attività contrattualmente affidata, finalizzata alla correlata riduzione degli istituti di salario accessorio e dei relativi costi».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo la lettera a) *è inserita la seguente:*

«*a-bis)* al medesimo comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato"»;

il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica:

a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;

b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1º gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.

3-*bis*. Per la copertura dei posti in organico, è comunque necessaria la previa attivazione della procedura prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di trasferimento unilaterale del personale eccedentario.

3-*ter*. Resta ferma per i vincitori e gli idonei delle graduatorie di cui al comma 3 del presente articolo l'applicabilità dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3-*quater*. L'assunzione dei vincitori e degli idonei, nelle procedure concorsuali già avviate dai soggetti di cui al comma 3 e non ancora concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è subordinata alla verifica del rispetto della condizione di cui alla lettera *a)* del medesimo comma.

3-*quinquies*. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei princìpi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento della funzione

pubblica, nella ricognizione del fabbisogno, verifica le vacanze riguardanti le sedi delle amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove tali vacanze risultino riferite ad una singola regione, il concorso unico si svolge in ambito regionale, ferme restando le norme generali di partecipazione ai concorsi pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, nel rispetto del regime delle assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla normativa vigente, possono assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte presso il Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 3 e 6 del presente articolo e quelle in materia di corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.

3-*sexies*. Con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità. Le regioni e gli enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al comma 3-*quinquies* e, in caso di adesione, si obbligano ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni. Al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri garantisce, mediante pubblicazione nel proprio sito *internet* istituzionale, la diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura di reclutamento e selezione.

3-*septies*. Per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 3-*quinquies*, il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione ai concorsi per ciascun candidato in misura non superiore a 10 euro».

al comma 4, la parola: «approvazione» *è sostituita dalle seguenti:* «entrata in vigore» *e le parole:* «fino al 31 dicembre 2015» *sono sostituite dalle seguenti:* «fino al 31 dicembre 2016»;

al comma 5:

dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I dati ottenuti a seguito del monitoraggio telematico di cui al primo periodo sono resi accessibili in un'apposita sezione del sito *internet* del Dipartimento della funzione pubblica»;

al secondo periodo, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,» *sono inserite le seguenti:* «da adottare entro il 30 marzo 2014,»;

al comma 6:

al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2015» *sono sostituite dalle seguenti:* «fino al 31 dicembre 2016» *e le parole:* «di coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto»;

dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il personale non dirigenziale delle province, in possesso dei requisiti di cui al primo periodo, può partecipare ad una procedura selettiva di cui al presente comma indetta da un'amministrazione avente sede nel territorio provinciale, anche se non dipendente dall'amministrazione che emana il bando»;

al secondo periodo, le parole: «relative agli anni 2013, 2014 e 2015» *sono sostituite dalle seguenti:* «relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016»;

al terzo periodo, le parole: «per assunzioni nel triennio 2013-2015» *sono sostituite dalle seguenti:* «per assunzioni nel quadriennio 2013-2016»;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-*bis*. All'articolo 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge" e le parole: "con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "per il personale in effettivo servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, entro i termini di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,".

6-*ter*. All'articolo 2, comma 4-*duodecies*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: "siano in servizio" sono sostituite dalle seguenti: "siano in effettivo servizio".

6-*quater*. Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, le regioni e i comuni che hanno proceduto, ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami possono, in via prioritaria rispetto al reclutamento speciale di cui al comma 6 del presente articolo e in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno e nel rispetto dei vincoli normativi assunzionali e in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, procedere all'assunzione a tempo indeterminato, a domanda, del personale non dirigenziale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente indicate, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di cui al presente comma, le regioni e i comuni possono prorogare, nel rispetto dei limiti massimi della spesa annua sostenuta per le stesse finalità, previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui al periodo precedente fino alla conclusione delle procedure stesse e comunque non oltre il 31 dicembre 2016»;

al comma 7, le parole: «possono essere adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono di norma adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale, salvo diversa motivazione»;

al comma 8, primo periodo, le parole: «di priorità volti a favorire l'anzianità anagrafica» *sono sostituite dalle seguenti:* «che contemperano l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari»;

al comma 8, secondo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2015» *sono sostituite dalle seguenti:* «fino al 31 dicembre 2016»;

al comma 9, primo periodo, le parole: «relativa al periodo 2013-2015» *sono sostituite dalle seguenti:* «riferita agli anni dal 2013 al 2016»*, dopo le parole:* «nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia» *sono inserite le seguenti:* «e, in particolare, dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» *e le parole:* «entrata in vigore del presente decreto-legge» *sono sostituite dalle seguenti:* «pubblicazione della legge di conversione del presente decreto»;

al comma 9, secondo periodo, le parole: «ed in coerenza con i requisiti relativi alle tipologie di professionalità da assumere a tempo indeterminato» *sono sostituite dalle seguenti:* «e ai posti in dotazione organica vacanti» *e le parole:* «non oltre il 31 dicembre 2015» *sono sostituite dalle seguenti:* «non oltre il 31 dicembre 2016.»;

al comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Fermo restando il divieto previsto dall'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le province possono prorogare fino al 31 dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari di cui al presente comma, del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale. Per le proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale degli enti di ricerca possono essere, altresì, utilizzate, in deroga al presente comma, le risorse di cui all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, esclusivamente per il personale direttamente impiegato in specifici progetti di ricerca finanziati con le predette risorse e limitatamente alla durata dei progetti medesimi»;

dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

«9-*bis*. Esclusivamente per le finalità e nel rispetto dei vincoli e dei termini di cui al comma 9 del

presente articolo, i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, possono essere derogati limitatamente alla proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché dagli enti territoriali compresi nel territorio delle stesse, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno.

9-*ter*. Per assicurare il mantenimento dei necessari *standard* di funzionalità dell'Amministrazione dell'interno, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di immigrazione, il Ministero dell'interno è autorizzato a bandire procedure concorsuali riservate al personale individuato dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, nel rispetto dei requisiti soggettivi di cui al comma 6 del presente articolo. Fino al completamento della procedura assunzionale, alla quale si applica il limite del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili, sulla base delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, è autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato relativi allo stesso personale nei limiti numerici e finanziari individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre di ciascun anno. All'onere relativo alle predette proroghe, nel limite massimo di 20 milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a),* della legge 23 febbraio 1999, n. 44, che sono annualmente riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno»;

al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «ivi previsti e» *sono inserite le seguenti:* «tenuto conto»;

al comma 10, secondo periodo, le parole: «professionalità mediche e del ruolo sanitario» *sono sostituite dalle seguenti:* «professionalità del Servizio sanitario nazionale»;

al comma 10, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente periodo saranno previste specifiche disposizioni per il personale dedicato alla ricerca in sanità, finalizzate anche all'individuazione, quali requisiti per l'accesso ai concorsi, dei titoli di studio di laurea e post laurea in possesso del personale precario nonché per il personale medico in servizio presso il pronto soccorso delle aziende sanitarie locali, con almeno cinque anni di prestazione continuativa, ancorché non in possesso della specializzazione in medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza »;

dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

«10-*bis*. In considerazione dei vincoli di bilancio e assunzionali, nonché dell'autonomia organizzativa dell'INPS, le liste speciali, già costituite ai sensi dell'articolo 5, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono trasformate in liste speciali ad esaurimento, nelle quali vengono confermati i medici inseriti nelle suddette liste alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che risultavano già iscritti nelle liste alla data del 31 dicembre 2007»;

10-*ter*. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

"Art. 1-*bis. (Trasformazione dei comitati locali e provinciali)*. *1*. I comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ad eccezione dei comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano, assumono alla data del 1º gennaio 2014, la personalità giuridica di diritto privato, sono disciplinati dalle norme del titolo II del libro primo del codice civile e sono iscritti di diritto nei registri provinciali delle associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, la legge 7 dicembre 2000, n. 383. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, i predetti comitati, con istanza motivata con riferimento a ragioni di carattere organizzativo, possono chiedere al Presidente nazionale della CRI il differimento, comunque non oltre il 30 giugno 2014, del termine di assunzione della personalità giuridica di diritto privato. Sulla base delle istanze pervenute, il Presidente, nei successivi dieci giorni, trasmette, ai fini della successiva autorizzazione, al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione da cui risulti

l'assenza di oneri per la finanza pubblica derivanti dal predetto differimento. Le istanze non autorizzate entro il 20 dicembre 2013 si intendono respinte.

2. I comitati locali e provinciali, costituiti in associazioni di diritto privato, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi ai comitati locali e provinciali esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, ivi compresi i rapporti relativi alle convenzioni stipulate dalla CRI con enti territoriali e organi del Servizio sanitario nazionale.

3. Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso i comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013 esercita il diritto di opzione tra il passaggio al comitato centrale o ai comitati regionali, l'assunzione da parte dei comitati locali e provinciali, ovvero il passaggio in mobilità presso altre amministrazioni pubbliche. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 6, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. I restanti rapporti proseguono fino alla naturale scadenza. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione nonché, per quanto di competenza, con il Ministro della difesa, sono disciplinate le modalità organizzative e funzionali dell'Associazione anche con riferimento alla sua base associativa privatizzata.

4. I comitati locali e provinciali si avvalgono, con oneri a loro totale carico, del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato già operante nell'ambito dell'espletamento di attività in regime convenzionale ovvero nell'ambito di attività finanziate con fondi privati, ai sensi dell'articolo 6, comma 9".

10-*quater*. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "1º gennaio 2014", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2015";

b) le parole: "31 dicembre 2015", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016";

c) le parole: "31 dicembre 2013", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";

d) le parole: "1º gennaio 2016", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2017".

10-*quinquies*. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le parole: "e 2012" sono sostituite dalle seguenti:", 2012, 2013 e 2014"; dopo le parole: "dell'avanzo accertato dell'amministrazione" sono inserite le seguenti: "sia del comitato centrale che del consolidato"; dopo le parole: "sarà approvato per il 2012" sono inserite le seguenti: ", il 2013 e il 2014"; dopo le parole: "per le esigenze del bilancio di previsione 2013" sono inserite le seguenti: "e 2014".

10-*sexies*. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, al terzo periodo, le parole: "per gli anni 2012 e 2013" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012, 2013 e 2014" e, al quarto periodo, le parole: "per gli anni 2012, 2013" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012, 2013 e 2014".

10-*septies*. All'articolo 42-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"*2*. I certificati per l'attività sportiva non agonistica, di cui all'articolo 3 del citato decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. Ai fini del rilascio di tali certificati, i predetti medici si avvalgono dell'esame clinico e degli accertamenti, incluso l'elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanità. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"»;

al comma 11, le parole: «enti gestiti dai comuni» *sono sostituite dalle seguenti:* «enti locali»;

al comma 14, le parole: «comma 1» *sono sostituite dalle seguenti:* «comma 13»;

al comma 15, le parole: «comma 1» *sono sostituite dalle seguenti:* «primo periodo del presente comma»;

il comma 16 è sostituito dal seguente:

«16. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le parole: ", gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "e gli enti pubblici non economici" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali è concessa, in sede di approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, secondo i rispettivi ordinamenti. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, l'autorizzazione di cui al presente comma è concessa in sede di approvazione dei Piani triennali di attività e del piano di fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, di cui all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto"»;

dopo il comma 16 sono aggiunti i seguenti:

«16-*bis*. All'articolo 55-*septies,* comma 5-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "l'assenza è giustificata" sono sostituite dalle seguenti: "il permesso è giustificato";

b) dopo le parole: "di attestazione" sono inserite le seguenti: ", anche in ordine all'orario,";

c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica".

16-*ter*. All'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'individuazione dei limiti avviene complessivamente su base nazionale e la relativa assegnazione alle singole camere di commercio delle unità di personale da assumere è stabilita con decreto del Ministero dello sviluppo economico sulla base dei criteri individuati da un'apposita commissione, costituita senza oneri presso il medesimo Ministero, composta da cinque componenti: due in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico, dei quali uno con funzione di presidente, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, uno in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed uno in rappresentanza di Unioncamere. Dalle disposizioni del periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato"».

Nel Capo I, dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

«Art. 4-*bis*. *(Modifica all'articolo 6 del decreto-legge n. 216 del 2011, riguardante profili pensionistici per la donazione di sangue e di emocomponenti* e per i congedi di maternità e paternità).

1. All'articolo 6, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: "guadagni ordinaria" sono aggiunte le seguenti: ", nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151".

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1:

a) limitatamente ai benefìci riconosciuti in relazione alla donazione di sangue e di emocomponenti, è autorizzata la spesa di 0,2 milioni di euro per l'anno 2013, di 2 milioni di euro per l'anno 2014, di 3 milioni di euro per l'anno 2015, di 4 milioni di euro per l'anno 2016 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017; ai relativi oneri si provvede, quanto a 0,2 milioni di euro per l'anno 2013, a 2 milioni di euro per l'anno 2014, a 2,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 3,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione delle

proiezioni, per il medesimo anno 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, "nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

b) limitatamente ai benefici riconosciuti in relazione ai congedi parentali di maternità e di paternità, è autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro per l'anno 2013, 3 milioni di euro per l'anno 2014, 5 milioni di euro per l'anno 2015, 8,7 milioni di euro per l'anno 2016 e 11,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017; ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 5:

i commi 1 e 2 sono soppressi;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche assume la denominazione di Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.A.C.)»;

il comma 4 è soppresso;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. All'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'Autorità è organo collegiale composto dal presidente e da quattro componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione, con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione, di *management* e misurazione della *performance*, nonché di gestione e valutazione del personale. Il presidente e i componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il presidente è nominato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno; i componenti sono nominati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Il presidente e i componenti dell'Autorità non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'Autorità. I componenti sono nominati per un periodo di sei anni e non possono essere confermati nella carica"».

All'articolo 6:

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per le finalità di cui al presente comma, la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata:

a) per l'area funzionale di un numero di unità pari al numero di unità di personale individuato nella predetta area dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo;

b) per l'area dirigenziale di prima e di seconda fascia rispettivamente di una e dodici unità di personale, come individuato dal predetto decreto"»;

al comma 4, capoverso lettera a)*:*

al secondo, al terzo e al quarto periodo, le parole: «Autorità garante per la concorrenza ed il mercato» *sono sostituite dalle seguenti:* «Autorità garante della concorrenza e del mercato»;

al secondo periodo, le parole: «del suo finanziamento» *sono sostituite dalle seguenti:* «dal suo funzionamento»;

al quarto periodo, le parole: «nell'ambito delle risorse di cui al comma 1» *sono sostituite dalle seguenti:* «nell'ambito delle predette risorse» *e dopo le parole:* «il necessario supporto» *sono inserite le seguenti:* «operativo-logistico,»;

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: "di cui al medesimo comma 5" sono aggiunte le seguenti: "nonché alle altre strutture dell'Anas spa che svolgono le funzioni di concedente di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pari a dieci unità per l'area funzionale e due per l'area dirigenziale di seconda fascia. Conseguentemente, la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata di due posizioni per l'area dirigenziale di seconda fascia, nonché di un numero di posti corrispondente alle unità di personale trasferito"».

All'articolo 7:

al comma 1:

alla lettera a), capoverso e-bis*), dopo le parole*: «ad accedere» *sono inserite le seguenti*: «, anche se non più sottoposti allo speciale programma di protezione,»;

alla lettera b), capoverso 2-bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo*: «Con il medesimo decreto sono espressamente stabiliti i criteri di riconoscimento del diritto ai soggetti non più sottoposti allo speciale programma di protezione, anche in relazione alla qualità ed entità economica dei benefici già riconosciuti e alle cause e modalità della revoca del programma di protezione»;

al comma 5, la parola: «strutturali» *è sostituita dalla seguente:* «strumentali»;

al comma 6:

al secondo periodo, dopo le parole: «è obbligata ad assumere» *sono inserite le seguenti:* «a tempo indeterminato»;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i lavoratori delle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, assunti a tempo determinato nel rispetto dell'articolo 7, comma 2, della medesima legge n. 68 del 1999, si applica l'articolo 5, commi 4-*quater* e 4-*sexies*, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, nei limiti della quota d'obbligo»;

al comma 9, le parole da: «, anche in deroga» *fino alla fine del comma sono soppresse;*

dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

«9-*bis*. Al primo comma dell'articolo 83 della legge 1º aprile 1981, n. 121, le parole: "o comunque assoggettabili ad obblighi di servizio" sono sostituite dalle seguenti: "o in quiescenza".

9-*ter*. Le funzioni di vigilanza sugli enti e associazioni di promozione sociale di cui alle leggi 21 agosto 1950, n. 698, 13 aprile 1953, n. 337, e 23 aprile 1965, n. 458, sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ad essa si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

9-*quater*. Il regolamento previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 15 dicembre 1998, n. 438, deve essere adottato entro il 30 giugno 2014. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al precedente periodo, restano salve le disposizioni di cui alla legge 19 novembre 1987, n. 476, e successive modificazioni, nonché gli atti compiuti nella sua vigenza.

9-*quinquies*. All'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: "nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura" sono sostituite dalle seguenti: "nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta"».

9-*sexies*. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, si interpretano nel senso che, a decorrere dalla data di trasformazione dell'ente "Poste Italiane" in società per azioni, le stesse si applicano alla società Poste italiane Spa e a tutte le società nelle quali la medesima detiene una partecipazione azionaria di controllo, ad esclusione delle società con licenza bancaria, di trasporto aereo e che svolgono attività di corriere espresso».

All'articolo 8:

al comma 2, le parole: «In prima applicazione,» *sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «, approvate dal 1º gennaio 2008, attingendo a tali graduatorie fino al loro esaurimento prima di procedere all'indizione di un nuovo concorso e comunque nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «euro 5.306.423» *sono ?sostituite dalle seguenti:* «euro 1.003.130» *e le parole:* «e di euro 39.798.173» *sono sostituite dalle seguenti:* «e di euro 40.826.681»;

al comma 4, le parole: «al 31 dicembre 2015» *sono sostituite dalle seguenti:* «non oltre il 31 dicembre 2016» *e le parole:* «26 giugno 2012» *sono sostituite dalle seguenti:* «20 giugno 2012»;

al comma 5, le parole: «e a euro 74.155.690» *sono sostituite dalle seguenti:* «e a euro 73.127.182»;

al comma 7, dopo le parole: «decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2001,» *sono inserite le seguenti:* «pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 5 aprile 2001,».

dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-*bis*. I comuni e i consorzi di comuni, le province e le regioni possono avvalersi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la redazione dei piani di emergenza comunali e di protezione civile, previa stipula di apposite convenzioni che prevedano il rimborso delle maggiori spese sostenute dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli straordinari e le risorse strumentali necessarie».

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

«Art. 8-*bis*. *(Disposizioni riguardanti l'Istituto nazionale di statistica e il Sistema statistico nazionale)*. 1. Al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 dell'articolo 6-*bis* è abrogato;

b) al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7, le parole da: "espressamente indicate" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "individuate ai sensi dell'articolo 13";

c) all'articolo 13:

1) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "annualmente. Il programma statistico nazionale prevede modalità di raccordo e di coordinamento con i programmi statistici predisposti a livello regionale.";

2) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"*3-bis.* Nel programma statistico nazionale sono individuate le varianti che possono essere diffuse in forma disaggregata, ove ciò risulti necessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale o europeo.

3-ter. Al fine di attuare i princìpi di cui al comma 2 dell'articolo 1, con il decreto di cui al comma 3 del presente articolo è approvato l'elenco delle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale rispetto alle quali sussiste l'obbligo di risposta di cui all'articolo 7, e sono definiti i criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 11, comma 2, le unità di rilevazione la cui mancata risposta comporta l'applicazione della sanzione di cui al medesimo articolo 7";

3) al comma 4, le parole: "al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 3 e 3-*ter*";

d) all'articolo 16:

1) al comma 1, dopo le parole: "ed affini," sono inserite le seguenti: "con esperienza internazionale,";

2) al comma 2, le parole: "all'art. 17" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 3 del

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166,".

2. Nelle more dell'entrata in vigore del Programma statistico nazionale 2014-2016, è prorogata l'efficacia del Programma statistico nazionale 2011-2013 Aggiornamento 2013, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2013, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 14 giugno 2013, nonché l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 2013 relativo all'elenco delle rilevazioni statistiche comprese nel Programma statistico nazionale per il triennio 2011-2013 Aggiornamento 2013, per le quali sussiste l'obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, e nel decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 2013, relativo alle rilevazioni statistiche rispetto alle quali la mancata fornitura dei dati per l'anno 2013 configura violazione dell'obbligo di risposta, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 28 agosto 2013.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto nazionale di statistica è adeguato alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2».

All'articolo 9:

il comma 2 è soppresso;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Alla legge 22 dicembre 1990, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: "negli Stati nei quali hanno sede" sono aggiunte le seguenti: "e negli altri Stati individuati con decreto del competente direttore generale del Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze";

b) all'articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il personale dell'area della promozione culturale presta servizio presso la direzione generale o presso gli Istituti di cultura con funzioni di direttore o addetto oppure presso gli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con funzioni di addetto".

2-*ter*. Nel quadro D della tabella A di cui all'articolo 171, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo le parole: "addetto presso istituto italiano di cultura" sono inserite le seguenti: ", rappresentanza diplomatica, ufficio consolare o rappresentanza permanente"»;

al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente».

Nel Capo II, dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

«Art. 9-*bis*. - *(Potenziamento della revisione della spesa di personale del Ministero degli affari esteri) - 1.* Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 170 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Se destinato all'estero ai sensi dell'articolo 34 per un periodo che, anche per effetto di eventuali proroghe, non sia complessivamente superiore ad un anno, il personale ha titolo al trattamento economico di cui alla presente parte, ad eccezione dei benefici di cui agli articoli 173, 175, 176, 179, 196, 197, 199, 205 e 206, nonché al primo comma dell'articolo 200";

b) l'articolo 199 è sostituito dal seguente:

"Art. 199. - *(Contributo per il trasporto degli effetti)*. - 1. Per i viaggi di trasferimento di cui all'articolo 190, per consentire di far fronte alle spese aggiuntive necessarie per il trasporto degli effetti, comprensivi di bagaglio, mobili e masserizie, spetta al personale un contributo fisso onnicomprensivo. La misura di tale contributo è rapportata all'indennità spettante a norma dell'articolo 175 del presente decreto per il personale trasferito da Roma ad una sede estera e da una ad altra sede estera, ovvero a norma dell'articolo 176 del presente decreto per il personale in servizio all'estero che è

richiamato in Italia. Tale misura è pari ad una percentuale compresa fra il 30 e il 100 per cento di dette indennità a seconda della distanza intercorrente fra la sede di servizio e quella di destinazione, ed è stabilita secondo la seguente parametrazione:

a) per distanze non maggiori di 500 chilometri: 30 per cento;

b) per distanze maggiori di chilometri 500 e non maggiori di chilometri 1.500: 50 per cento;

c) per distanze maggiori di chilometri 1.500 e non maggiori di chilometri 3.500: 75 per cento;

d) per distanze maggiori di chilometri 3.500: 100 per cento.

2. La parametrazione di cui al comma 1 può essere modificata, senza introdurre maggiori oneri, con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Il contributo fisso onnicomprensivo di cui al comma 1 è corrisposto nella misura del 75 per cento all'atto dell'assunzione di servizio presso una sede all'estero o presso il Ministero; il residuo 25 per cento del contributo spettante è corrisposto entro novanta giorni dalla data di presentazione al Ministero, da parte del dipendente trasferito, di idonea attestazione, rilasciata dalla sede all'estero presso la quale il dipendente è trasferito, che egli abbia effettivamente ricevuto i propri mobili e le proprie masserizie. In caso di rientro presso l'Amministrazione centrale, tale attestazione è sostituita da un'attestazione che le masserizie sono state effettivamente spedite, resa dalla sede dalla quale il dipendente è trasferito. La sede all'estero rilascia l'attestazione su richiesta del dipendente trasferito, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di opportune verifiche effettuate *in loco*. Qualora, entro sei mesi dalla data di assunzione di servizio, il dipendente trasferito non produca al Ministero per causa a lui imputabile l'attestazione rilasciata dalla sede all'estero, lo stesso perde il diritto alla corresponsione del contributo fisso di cui al comma 1 e la quota già pagata all'atto dell'assunzione di servizio è recuperata a cura dell'Amministrazione.

4. Qualora dipendenti fra loro coniugati siano trasferiti allo stesso ufficio all'estero o ad uffici ubicati nella stessa città, e sempre che il divario fra le date di assunzione di servizio nella sede sia inferiore a centottanta giorni, il contributo di cui al comma 1 spetta soltanto al dipendente che ne ha diritto nella misura più elevata, con gli aumenti che spetterebbero se il coniuge fosse a carico. Con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da rivedere con cadenza annuale, sono individuate le sedi all'estero caratterizzate da particolari situazioni abitative, con specifico riferimento alla disponibilità di alloggi parzialmente o totalmente arredati, e logistiche, da condizioni eccezionali sotto il profilo della sicurezza e del disagio del personale, oppure da particolari livelli delle indennità di base per le quali il contributo di cui al comma 1 può essere corrisposto in misura diversa rispetto alla parametrazione stabilita al medesimo comma. Dall'applicazione di tale decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

c) l'articolo 200 è abrogato;

d) all'articolo 201, dopo la parola: "domestici", le parole: "nonché per i trasporti di cui all'articolo 199" sono soppresse;

e) al secondo comma dell'articolo 202, dopo la parola: "domestici", le parole: "ed eventualmente alle spese di spedizione degli effetti" sono soppresse.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* e *e),* si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2014.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: «119, comma 5» *sono sostituite dalle seguenti:* «119, quinto comma»;

al comma 2, dopo la lettera f), *sono aggiunte le seguenti:*

«*f*-bis) può avvalersi, al fine di rafforzare l'attuazione della politica di coesione ed assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonché per dare esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, anche attraverso il ricorso alle misure di accelerazione degli interventi

strategici di cui all'articolo 55-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

f-ter) promuove il ricorso alle modalità di attuazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e alle misure previste dagli articoli 9 e 9-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98»;

al comma 3:

all'alinea, la parola: «relativi» *è sostituita dalle seguenti:* «della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativamente»;

alla lettera a), *dopo le parole*: «specifiche attività di» *sono inserite le seguenti:* «valutazione e»;

alla lettera b), *le parole*: «esercita funzioni» *sono sostituite dalle seguenti*: «svolge azioni» *e le parole:* «specifiche strutture di sostegno» *sono sostituite dalle seguenti:* «qualificati soggetti pubblici di settore»;

dopo la lettera b) *sono inserite le seguenti:*

«*b*-bis) vigila, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, sull'attuazione dei programmi e sulla realizzazione dei progetti che utilizzano i fondi strutturali;

b-ter) promuove, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, il miglioramento della qualità, della tempestività, dell'efficacia e della trasparenza delle attività di programmazione e attuazione degli interventi»;

la lettera c) *è sostituita dalla seguente:*

«*c)* può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione di programmi per la conduzione di specifici progetti a carattere sperimentale nonché nelle ipotesi previste dalla lettera *d)*»;

al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «Ministro per la pubblica amministrazione,» *sono inserite le seguenti:* «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,»;

al comma 4, secondo periodo, le parole: «prevedendo altresì forme di rappresentanza delle amministrazioni, anche territoriali, coinvolte nei programmi» *sono soppresse;*

al comma 4, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «All'interno del Comitato direttivo dell'Agenzia è assicurata una adeguata rappresentanza delle amministrazioni territoriali»;

al comma 5, secondo periodo, le parole: «dalla conversione in legge del presente decreto-legge» *sono sostituite dalle seguenti:* «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

al comma 5, sesto periodo, le parole: «in servizio» *sono sostituite dalle seguenti:* «dal servizio»;

al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I componenti del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici restano in carica sino alla naturale scadenza degli stessi incarichi»;

dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-*bis*. Le assunzioni a tempo determinato effettuate dalle regioni sono escluse dall'applicazione dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, ove siano finanziate con fondi strutturali europei e siano volte all'attuazione di interventi cofinanziati con i fondi medesimi»;

i commi 11, 12, 13 e 14 sono soppressi;

dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:

«14-*bis.* In casi eccezionali, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione e di soggetto responsabile per l'attuazione di programmi ed interventi speciali, a carattere sperimentale, nonché nelle ipotesi previste dalla lettera *d)* del comma 3.

14-*ter.* Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione territoriale ed il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i rapporti

tra l'Agenzia per la coesione territoriale e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, anche al fine di individuare le più idonee forme di collaborazione per l'esercizio delle rispettive competenze e prerogative di legge».

All'articolo 11:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 188-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:

"1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lettera *a*), gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi. Sono altresì tenuti ad aderire al SISTRI, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità di applicazione a regime del SISTRI al trasporto intermodale.

2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lettera *a*), su base volontaria i produttori, i gestori e gli intermediari e i commercianti dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1.

3. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere specificate le categorie di soggetti di cui al comma 1 e sono individuate, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-*bis*"»;

al comma 2, dopo la parola: «rifiuti», *ovunque ricorre, è inserita la seguente:* «speciali» *e dopo le parole:* «a titolo professionale» *sono inserite le seguenti:* «compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio» *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di una fase di sperimentazione per l'applicazione del SISTRI, a decorrere dal 30 giugno 2014, agli enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti urbani pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti urbani pericolosi all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani pericolosi, a partire dal momento in cui detti rifiuti sono conferiti in centri di raccolta o stazioni ecologiche comunali o altre aree di raggruppamento o stoccaggio»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Nei dieci mesi successivi alla data del 1º ottobre 2013 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-*bis* e 260-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano. Con il decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica e all'integrazione della disciplina degli adempimenti citati e delle sanzioni relativi al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l'articolo 188-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo»;

al comma 7, capoverso 4-bis:

dopo la parola: «semplificazioni», *ovunque ricorre, sono inserite le seguenti:* «e l'ottimizzazione»:

al primo periodo, dopo le parole: «alla semplificazione» *sono inserite le seguenti:* «e all'ottimizzazione»;

al secondo periodo, le parole da: «sono finalizzate» *fino a:* «per gli utenti» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono finalizzate ad assicurare un'efficace tracciabilità dei rifiuti e a ridurre i costi di esercizio del sistema, laddove ciò non intralci la corretta tracciabilità dei rifiuti né comporti un aumento di rischio ambientale o sanitario»;

al comma 8:

al primo periodo, dopo le parole: «alle semplificazioni» *sono inserite le seguenti:* «e all'ottimizzazione» *e dopo le parole:* «operative le semplificazioni» *sono inserite le seguenti:* «e l'ottimizzazione»;

al secondo periodo, le parole: «il 31 gennaio 2014» *sono sostituite dalle seguenti:* «sessanta giorni lavorativi dalla data di inizio di detta operatività»;

al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «delle semplificazioni» *sono inserite le seguenti:* «, dell'ottimizzazione»;

al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:

«12-*bis*. I commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:

"*1.* Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti:

a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 3 dell'articolo 184 e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla lettera *g)* del comma 3 dell'articolo 184;

b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi produttori e, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto ai sensi dell'articolo 188-*ter*, comma 1, ultimo periodo;

c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti.

1-bis. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico:

a) gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lettera *a)*, dalla data di effettivo utilizzo operativo di detto sistema;

b) le attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali.

1-ter. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle due seguenti modalità:

a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti, o della copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lettera *a)*;

b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta' di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *pp)*.

1-quater. Nel registro di carico e scarico devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti alle diverse attività di trattamento

disciplinate dalla presente Parte quarta. Le annotazioni devono essere effettuate:

a) per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico;

b) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo, entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati da detta attività;

c) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla conclusione dell'operazione di trattamento;

d) per gli intermediari e i commercianti, almeno due giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione".

12-*ter*. All'articolo 190, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "I soggetti di cui al comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "I produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui al comma 1, lettera *a),*".

12-*quater*. All'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'alinea è sostituito dal seguente: "Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti e non sono obbligati o non aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lettera *a),* i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:".

12-*quinquies.* All'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 19 è inserito il seguente:

"*19-bis*. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera *pp)* del comma 1 dell'articolo 183"»;

al comma 13:

al secondo periodo, dopo le parole: «monitoraggio e concertazione del SISTRI» *sono inserite le seguenti:* «comprendente, oltre ai soggetti già partecipanti al soppresso comitato di vigilanza, almeno un rappresentante scelto tra le associazioni nazionali di tutela ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI provvede, inoltre, ad inviare ogni sei mesi al Parlamento una relazione sul proprio operato»;

dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

«14-*bis*. Al fine di ottimizzare l'impiego del personale e delle strutture del Corpo forestale dello Stato nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, di conseguire il rafforzamento del contrasto al traffico illecito dei rifiuti operato dal Corpo forestale in base a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *h),* della legge 6 febbraio 2004, n. 36, e dal decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 21 agosto 2006, nonché di migliorare l'efficienza delle operazioni inerenti la loro tracciabilità, all'articolo 108, comma 8, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, al secondo periodo, dopo le parole: "articolazioni centrali" sono inserite le seguenti: "e periferiche". All'attuazione del presente comma si provvede avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

All'articolo 12:

al comma 1, le parole: «sentita l'ARPA della regione Puglia,» *sono soppresse, dopo le parole:* «che hanno ottenuto parere di compatibilità ambientale» *sono inserite le seguenti:* «, per la discarica di rifiuti non pericolosi nel 2010,» *e dopo le parole:* «valutazione d'impatto ambientale» *sono inserite le seguenti:* «, per la discarica di rifiuti pericolosi nel 1995,»;

al comma 2, le parole: «sentiti l'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale e» *sono sostituite dalla seguente:* «sentita»;

al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale disciplina trova applicazione dalla data di nomina del commissario straordinario»;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-*bis*. All'articolo 53 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-*bis*. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo 19, abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalità l'autorità giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e può nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di sequestro in danno di società che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89".

5-*ter*. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Al commissario è attribuito il potere di redigere e approvare il bilancio di esercizio e, laddove applicabile, il bilancio consolidato dell'impresa soggetta a commissariamento".

5-*quater*. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, si interpreta nel senso che per beni dell'impresa si devono intendere anche le partecipazioni dirette e indirette in altre imprese, nonché i cespiti aziendali alle stesse facenti capo.

5-*quinquies*. L'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, si interpreta nel senso che, ferma restando la legittimazione del commissario straordinario a gestire e disporre delle linee di credito e dei finanziamenti ivi richiamati, la titolarità dei medesimi resta in capo all'impresa commissariata».

Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

«Art. 12-*bis*. - *(Norma di coordinamento per le regioni e per le province autonome)*. - *1*. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di principio desumibili dal presente decreto ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

2. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché ai sensi degli articoli 2 e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

Capo I

DISPOSIZIONI URGENTI PER IL PERSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E NELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Articolo 1.

(Disposizioni per l'ulteriore riduzione della spesa per auto di servizio e consulenze nella pubblica amministrazione)

1. All'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «fino al 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2015». Per il periodo di vigenza del divieto previsto dal citato articolo 1, comma 143, della legge n. 228 del 2012, il limite di spesa previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si calcola al netto delle spese sostenute per l'acquisto di autovetture.

2. Ferme restando le vigenti disposizioni di contenimento della spesa per autovetture, e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche che non adempiono, ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio, all'obbligo di comunicazione previsto dal provvedimento adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non possono effettuare, fermo restando quanto previsto dal comma 1, spese di ammontare superiore all'80 per cento del limite di spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in materia di riduzione della spesa per auto di servizio e i relativi contratti sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono, altresì, puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, salva l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale.

4. Con modifiche al decreto di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono dettati criteri attuativi delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, al fine di disporre modalità e limiti ulteriori di utilizzo delle autovetture di servizio, ferme le esclusioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nell'ambito delle quali sono comprese le autovetture utilizzate per le attività di protezione civile dalle amministrazioni di cui all'articolo 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

5. La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle autorità indipendenti e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore all'90 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si applicano le deroghe previste dall'articolo 6, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

6. Presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel bilancio di previsione o strumento contabile equipollente sono previsti specifici capitoli di bilancio in coerenza con la struttura di bilancio adottata, per il conferimento di incarichi di studio e consulenza, fatti eventualmente salvi i capitoli istituiti per incarichi previsti da disposizioni di legge o regolamentari da articolarsi coerentemente con il piano dei conti integrato di cui al titolo II del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91.

7. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui al comma 5 e i relativi contratti sono nulli. L'affidamento di incarichi in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma costituisce illecito disciplinare ed è, altresì, punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, salva l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale.

8. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato possono disporre visite ispettive, a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e dei servizi ispettivi di finanza del

medesimo Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, al fine di verificare il rispetto dei vincoli finanziari in materia di contenimento della spesa di cui al presente articolo, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate.

9. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione, nonché principi di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Articolo 2.

(Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale)

1. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 11, il primo periodo, è sostituito dal seguente: «Fermo restando il divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, le amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree, da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità soprannumerarie di cui alla lettera a), previa autorizzazione, secondo la normativa vigente, e verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche sul piano degli equilibri di finanza pubblica, della compatibilità delle assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 7, del presente decreto. Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorità:»;

2) al comma 11, lettera *a),* le parole: «entro il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2015»;

3) al comma 11, lettera *b),* le parole: «entro il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2013»;

4) al comma 11, lettera *c),* le parole: «entro due anni» sono sostituite dalla seguenti: «entro tre anni»;

5) al comma 12 le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;

b) all'articolo 14, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, nonché quelle disposte a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera *a),* limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del *turn over*».

2. Gli ordini e i collegi professionali sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini delle assunzioni, resta fermo, per i predetti enti, l'articolo 1, comma 505, penultimo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Nei casi di dichiarazione di eccedenza di personale previsti dall'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 11, lettera *a),* del medesimo decreto-legge, si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione organica di ciascuna amministrazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,

come modificato dal presente articolo.

4. L'art. 24, comma 3, primo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l'applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgente rispetto all'entrata in vigore del predetto articolo 24.

5. L'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.

6. L'articolo 2, comma 11, lett. *a)*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che l'amministrazione, nei limiti del soprannumero, procede alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti in possesso dei requisiti indicati nella disposizione.

7. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che hanno provveduto ad effettuare le riduzioni delle dotazioni organiche previste dallo stesso articolo 2 del citato decreto-legge, devono adottare entro il termine massimo del 31 dicembre 2013 i regolamenti di organizzazione secondo i rispettivi ordinamenti. In caso di mancata adozione non possono, a decorrere dal 1º gennaio 2014, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Per i Ministeri il termine di cui al primo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 10-*ter,* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, già prorogato dall'articolo 1, comma 406, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è differito al 31 dicembre 2013.

8. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'esito degli interventi di riorganizzazione di cui al comma 7, provvedono al conferimento degli incarichi dirigenziali per le strutture riorganizzate seguendo le modalità, le procedure ed i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono salvaguardati, fino alla scadenza dei relativi contratti, i rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 mediante conferimento di incarico dirigenziale secondo la disciplina del presente comma. Per un numero corrispondente alle unità di personale risultante in soprannumero all'esito delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali, è costituito, in via transitoria e non oltre il 31 dicembre 2014, un contingente ad esaurimento di incarichi dirigenziali da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando l'obbligo di rispettare le percentuali previste dall'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, calcolate sulla dotazione organica ridotta. Il contingente di tali incarichi, che non può superare il valore degli effettivi soprannumeri, si riduce con le cessazioni dal servizio per qualsiasi causa dei dirigenti di ruolo, comprese le cessazioni in applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera *a),* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché con la scadenza degli incarichi dirigenziali non rinnovati del personale non appartenente ai ruoli dirigenziali dell'amministrazione. Per le amministrazioni di cui al presente comma è fatta salva la possibilità, per esigenze funzionali strettamente necessarie e adeguatamente motivate, di proseguire gli incarichi

conferiti a dirigenti di seconda fascia ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino alla data di adozione dei regolamenti organizzativi e comunque non oltre il 31 dicembre 2013. Nelle more dei processi di riorganizzazione, per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, qualora l'applicazione percentuale per gli incarichi previsti dal comma 6 del medesimo articolo 19 determini come risultato un numero con decimali, si procederà all'arrotondamento all'unità superiore.

9. Il comma 2 dell'articolo 9-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 si interpreta nel senso che i posti di funzione relativi ai Capi dei Dipartimenti e degli Uffici autonomi, concorrono alla determinazione della complessiva dotazione organica dei dirigenti di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al computo del rispetto dei limiti percentuali di incarichi conferibili a soggetti esterni ai ruoli dei dirigenti di prima fascia della Presidenza».

10. A decorrere dal 1º gennaio 2014, tutte le amministrazioni pubbliche censite dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli organi costituzionali, sono soggette alle disposizioni contenute nell'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

11. A decorrere dal 1º gennaio 2014, l'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:

«3. Gli enti pubblici economici, le aziende che producono servizi di pubblica utilità, le società non quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle società dalle stesse controllate, nonché gli enti e le aziende di cui all'articolo 70, comma 4, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica.».

12. Al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in deroga all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando il divieto di effettuare nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie assunzioni di personale, continuano ad applicarsi per l'anno 2013 e per l'anno 2014 le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

13. Al fine di consentire all'organismo pagatore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la gestione delle misure relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il rafforzamento della struttura preposta alla attuazione operativa delle misure previste dalla riforma della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2014-2020, l'AGEA è autorizzata ad assumere 3 unità dirigenziali nell'ambito della attuale dotazione organica, anche attingendo all'ultima graduatoria approvata. Al relativo onere, pari ad euro 137.000,00, per l'anno 2013 e ad euro 410.000,00 a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231.

Articolo 3.

(Misure urgenti in materia di mobilità nel pubblico impiego e nelle società partecipate)

1. Per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, al personale dirigenziale e non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che presentano situazioni di soprannumerarietà o di eccedenza rispetto alle loro dotazioni organiche ridotte, è consentito, sino al 31 dicembre 2014, il passaggio diretto a domanda presso il Ministero della giustizia per ricoprire i posti vacanti del personale amministrativo operante presso i predetti uffici giudiziari con inquadramento nella qualifica corrispondente. Il passaggio avviene mediante cessione del contratto di

lavoro e previa selezione secondo criteri prefissati dallo stesso Ministero della giustizia in apposito bando. Al personale trasferito si applica l'articolo 2, comma 11, lettera *d),* terzo e quarto periodo del predetto decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

2. Le società controllate direttamente o indirettamente dalla medesima pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, o dai suoi enti strumentali, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, possono, sulla base di un accordo tra di esse e senza necessità del consenso del lavoratore, realizzare processi di mobilità di personale, anche in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità dei commi 3 e 4, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applicano i commi primo e terzo dell'articolo 2112 del codice civile. La mobilità non può comunque avvenire tra le società di cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni.

3. Gli enti che controllano le società di cui al comma 2 adottano, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati, nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani industriali, atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle medesime società, l'acquisizione di personale mediante le procedure di mobilità di cui al comma 2.

4. Le società di cui al comma 2 che rilevino eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o ai casi di cui al comma 3, nonché nell'ipotesi in cui l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali operanti presso la società ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato in cui viene individuato il numero, la collocazione aziendale ed i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di personale neanche mediante nuove assunzioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal presente decreto.

5. Entro dieci giorni dal ricevimento dell'informativa di cui al comma 4, si procede, a cura dell'ente controllante, alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente con le modalità previste dal comma 2. Sentite le organizzazioni sindacali, la ricollocazione è consentita anche in società controllate da enti diversi comprese nell'ambito regionale, previo accordo tra gli enti e le medesime società, ai sensi del comma 2. Si applica l'articolo 3, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

6. Per la gestione delle eccedenze di cui al comma 5 gli enti controllanti e le società del comma 2 possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative finalizzati alla realizzazione, ai sensi del comma 2, di forme di trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società dello stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio regionale ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

7. Al fine di favorire le forme di mobilità le società di cui al comma 2 possono farsi carico per un periodo massimo di tre anni di una quota parte non superiore al trenta per cento del trattamento economico del personale interessato dalla mobilità, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le somme a tal fine corrisposte dalla società cedente alla società cessionaria non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Articolo 4.

(Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di

limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego)

1. All'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: «Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali» sono sostituite dalle seguenti: «Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale» e le parole «di cui alla lettera *d),* del comma 1, dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo»;

b) dopo il comma 5-*bis* sono aggiunti i seguenti: «5-*ter*. Le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano alle pubbliche amministrazioni, fermi restando per tutti i settori l'obbligo di rispettare il comma 1, la facoltà di ricorrere ai contratti di lavoro a tempo determinato esclusivamente per rispondere alle esigenze di cui al comma 2 e il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

5-*quater*. I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato.»;

c) al comma 3 è soppresso il secondo periodo.

2. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le parole: «Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto.» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-*quater.*».

3. Fino al 31 dicembre 2015, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è subordinata all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, verificata l'assenza di graduatorie vigenti, per ciascun soggetto pubblico interessato, approvate dal 1º gennaio 2008 relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.

4. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di approvazione del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2015.

5. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al fine di individuare quantitativamente, tenuto anche conto dei profili professionali di riferimento, i vincitori e gli idonei collocati in graduatorie concorsuali vigenti per assunzioni a tempo indeterminato, coloro che, in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, hanno maturato i requisiti di anzianità previsti dal comma 6, nonché i lavoratori di cui al comma 8, avvia, entro il 30 settembre 2013, apposito monitoraggio telematico con obbligo, per le pubbliche amministrazioni che intendono avvalersi delle procedure previste dai citati commi 6 e 8, di fornire le informazioni richieste. Al fine di ridurre presso le medesime pubbliche amministrazioni l'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, favorire l'avvio di nuove procedure concorsuali e l'assunzione di coloro che sono collocati in posizione utile in graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato, in coerenza con il fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni e dei principi costituzionali sull'adeguato accesso dall'esterno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto della disciplina prevista dal presente articolo, sono definiti, per il perseguimento delle predette finalità, criteri di razionale distribuzione delle risorse finanziarie connesse con le facoltà assunzionali delle pubbliche

amministrazioni.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014 e 2015, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'articolo 35, comma 3-*bis,* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel triennio 2013-2015 a valere sulle predette risorse. Resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica di settore.

7. Per meglio realizzare le finalità del comma 6 possono essere adottati bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro a tempo parziale, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie dedicate.

8. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, le regioni predispongono un elenco regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri di priorità volti a favorire l'anzianità anagrafica. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, gli enti territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e nell'ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6, procedono, in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell'elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente.

9. Le amministrazioni pubbliche che nella programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativa al periodo 2013-2015, prevedono di effettuare procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 35, comma 3-*bis*, lettera *a)* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo, possono prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia, i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che hanno maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze. La proroga può essere disposta, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili ed in coerenza con i requisiti relativi alle tipologie di professionalità da assumere a tempo indeterminato, indicati nella programmazione triennale di cui al precedente periodo, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

10. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, tenuto conto del loro fabbisogno, attuano i commi 6, 7, 8 e 9 nel rispetto dei principi e dei vincoli ivi previsti e dei criteri definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, si procede

all'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, anche con riferimento alle professionalità mediche e del ruolo sanitario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Resta comunque salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4-ter*,* del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

11. All'articolo 10, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è aggiunto il seguente periodo: «Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nidi e nelle scuole dell'infanzia degli enti gestiti dai comuni, le deroghe di cui al presente comma si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale educativo e scolastico».

12. All'articolo 114, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ultimo periodo, dopo le parole «ed educativi,» sono aggiunte le seguenti: «servizi scolastici e per l'infanzia,».

13. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 7, comma 6-*ter*, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è consentita anche per gli anni 2014 e 2015, con le modalità e avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsti compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale.

14. Per le finalità di cui al comma 1, il comune dell'Aquila può prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 2, comma 3-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, avvalendosi del sistema derogatorio previsto dall'articolo 7, comma 6-*ter*, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, anche per gli anni 2014 e 2015, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno a valere sulle disponibilità in bilancio, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale.

15. La disposizione dell'articolo 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011 n. 183, si applica anche ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura. Le entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, relativamente ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura ordinaria, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

16. Per gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali è concessa in sede di approvazione, con decreto direttoriale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, del piano triennale del fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico.

Capo II

MISURE PER L'EFFICIENTAMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Articolo 5.

(Disposizioni in materia di trasparenza, anticorruzione e valutazione della performance)

1. Al fine di concentrare l'attività della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, sono trasferite all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le funzioni della predetta Commissione in materia di misurazione e valutazione della performance di cui agli articoli 7, 10, 12, 13 e 14 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

2. Il collegio di indirizzo e controllo di cui all'articolo 46, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, è integrato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da due componenti, anche estranei alla pubblica amministrazione, esperti in tema di servizi pubblici, management, misurazione della performance e valutazione del personale.

3. L'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 165 del 2001, con regolamento, organizza la propria attività distinguendo l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo da quello relativo alla contrattazione.

4. Sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica le funzioni della predetta Commissione in materia di qualità dei servizi pubblici.

5. L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 è sostituito dal seguente: «3. La Commissione è organo collegiale composto dal Presidente e da due componenti scelti tra esperti di elevata professionalità anche estranei all'amministrazione, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione. Il Presidente e i componenti sono nominati, nel rispetto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il Presidente su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, i due componenti su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per la pubblica amministrazione.».

6. I commi 1 e 4 dell'articolo 34-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono abrogati.

7. Il Presidente e i componenti della Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009, già insediati alla data di entrata in vigore del presente decreto, restano in carica fino alla nomina del nuovo Presidente e dei nuovi componenti. Le proposte di nomina del Presidente e dei componenti devono essere formulate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

8. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 6.

(Disposizioni in materia di controllo aeroportuale e sulle concessionarie autostradali)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, dopo il comma 4-*bis* sono aggiunti i seguenti:

«4-*ter*. Nel rispetto dei principi europei, possono essere altresì affidati al gestore aeroportuale, da parte dell'ENAC:

a) il servizio di controllo del personale aeroportuale e degli equipaggi, compresi gli oggetti trasportati ed il possesso delle previste autorizzazioni, che accedono alle aree sterili attraverso le aerostazioni passeggeri;

b) il controllo del personale aeroportuale, e di qualunque altro soggetto, compresi gli oggetti trasportati ed il possesso delle previste autorizzazioni, che, attraverso varchi diversi da quelli interni alle aerostazioni, accedono alle aree sterili, nonché il controllo dei veicoli che, muniti delle previste autorizzazioni, debbano recarsi in un'area sterile del sedime aeroportuale per il cui accesso è richiesta l'effettuazione di specifici controlli.

4-*quater*. I servizi di cui al comma 4-ter sono svolti secondo le procedure indicate dal Programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile, con la supervisione della forza di polizia prevista dal locale dispositivo di sicurezza.

4-*quinquies*. La supervisione sui servizi di controllo di cui al comma 4 ter può essere svolta, secondo le esigenze locali e con le modalità stabilite dai Comitati di Sicurezza Aeroportuali, con il concorso delle altre forze di polizia previste dal locale dispositivo di sicurezza.».

2. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica.

3. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il nono periodo è inserito il seguente: «Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.».

4. All'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: «*a)* agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorità e dal suo funzionamento, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Al fine di assicurare l'immediato avvio dell'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato anticipa, nei limiti di stanziamento del proprio bilancio, le risorse necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti e del suo finanziamento, nella misura di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2014. Le somme anticipate sono restituite all'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato a valere sulle risorse di cui al primo periodo della presente lettera. Fino all'attivazione del contributo di cui alla lettera *b),* l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, assicura all'Autorità di regolazione dei trasporti, tramite apposita convenzione, il necessario supporto economico e finanziario per lo svolgimento delle attività strumentali all'implementazione della struttura organizzativa dell'Autorità di regolazione dei trasporti;».

Articolo 7.

(Disposizioni in materia di collocamento obbligatorio, di commissioni mediche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, di lavoro carcerario, nonché di interpretazione autentica)

1. All'articolo 16-*ter* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *e)* è inserita la seguente:

«*e*-bis) ad accedere a un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti;»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Alle assunzioni di cui al comma 1, lettera *e*-bis), si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche delle Amministrazioni interessate e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, sulla base delle intese conseguite fra il Ministero dell'interno e le Amministrazioni interessate. A tal fine, si applica ai testimoni di giustizia il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998 n. 407, in materia di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Con decreto del Ministro dell'interno, emanato ai sensi dell'articolo 17-*bis,* di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la commissione centrale di cui all'articolo 10, comma 2, sono stabilite le relative modalità di attuazione, anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate.».

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica.

3. Al fine di assicurare la funzionalità e la razionalizzazione della spesa nell'ambito del Comparto sicurezza e difesa, il Ministero dell'interno è autorizzato, ai sensi dell'articolo 1-*ter*, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, a stipulare, a condizioni di reciprocità, uno o più convenzioni anche con il Ministero della difesa per l'espletamento delle attività delle commissioni mediche ivi previste anche nei confronti del personale militare, ivi compreso quello del Corpo della Guardia di finanza.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 3, all'articolo 1-*ter* del decreto-legge n. 45 del 2005, convertito dalla legge n. 89 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per la composizione e le per le modalità di funzionamento delle commissioni di cui al comma 1, di prima e di seconda istanza, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, nonché quelle di cui al titolo V del libro I del codice dell'ordinamento militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ferme restando le funzioni di presidente della Commissione assunte da un appartenente ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i riferimenti alle commissioni mediche interforze e alle commissioni mediche contenute nei predetti decreti, nonché nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si intendono riferiti alle commissioni sanitarie di cui al comma 1 del presente articolo. La competenza territoriale delle commissioni, nonché l'organizzazione delle stesse e le modalità per l'avvio delle attività, sono definite con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, anche in relazione ai contenuti delle convenzioni di cui al comma 1.»;

b) al comma 3, le parole: «Fino all'emanazione del regolamento di cui comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2, ultimo periodo,».

5. All'attuazione dei commi 3 e 4 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strutturali e finanziarie delle Amministrazioni interessate, disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

6. Le amministrazioni pubbliche procedono a rideterminare il numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente, tenendo conto, ove necessario, della dotazione organica come rideterminata secondo la legislazione vigente. All'esito della rideterminazione del numero delle assunzioni di cui sopra, ciascuna amministrazione è obbligata ad assumere un numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero come rideterminato e quello allo stato esistente. La disposizione del presente comma deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l'amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà.

7. Il Dipartimento per la funzione pubblica e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per quanto di rispettiva competenza, monitorano l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 6.

8. Il comma 1 dell'articolo 3, della legge 22 giugno 2000, n. 193 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «1. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti, è concesso un credito di imposta mensile nella misura massima di settecento euro per ogni lavoratore assunto.».

9. L'articolo 1, comma 34, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si interpreta nel senso che le ulteriori assunzioni di avvocati dello Stato possono essere effettuate, sempre nel rispetto dei limiti di spesa di 272.000,00 e della vigente dotazione organica, a decorrere dall'anno 2013, mediante il conferimento della qualifica di avvocato dello Stato ai procuratori dello Stato con anzianità di servizio di otto anni nella qualifica, previo giudizio di promovibilità e secondo l'ordine di merito, anche in deroga al limite di accantonamento e conferimento fissato dall'art. 5, primo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103.

Articolo 8.

(Incremento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 1.000 unità.

2. In prima applicazione, per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unità mediante il ricorso in parti uguali alle graduatorie di cui all'articolo 4-*ter* del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.

3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di euro 5.306.423 per l'anno 2013, di euro 29.848.630 per l'anno 2014 e di euro 39.798.173 a decorrere dall'anno 2015. Ai predetti oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile».

4. Ai fini delle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 e delle assunzioni nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi dell'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da effettuarsi con la medesima ripartizione di cui al comma 2, è prorogata al 31 dicembre 2015 l'efficacia delle graduatorie approvate a partire dal 1º gennaio 2008, di cui all'articolo 4-*ter* del decreto-legge 26 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.

5. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 84.105.233 per l'anno 2014 e a euro 74.155.690 a decorrere dall'anno 2015.

6. All'articolo 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

«6-*bis*. Ferme restando le funzioni spettanti al corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, nonché le competenze delle regioni e delle province autonome in materia di soccorso sanitario, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in contesti di particolare difficoltà operativa e di pericolo per l'incolumità delle persone, può realizzare interventi di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province autonome utilizzando la propria componente aerea. Gli accordi per disciplinare lo svolgimento di tale attività sono stipulati tra il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e le regioni e le province autonome che vi abbiano interesse. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni e delle province autonome.

6-*ter*. Agli aeromobili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati negli interventi di soccorso pubblico integrato di cui al comma 6-bis, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 744, comma 1, e 748 del codice della navigazione.».

7. A decorrere dal 1º gennaio 2014, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151, si applicano anche agli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adeguate le procedure semplificate di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2001, adottato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 334 del 1999.

Articolo 9.

(Misure urgenti per le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero)

1. All'articolo 14, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono inseriti i seguenti:

«12-*bis*. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, per specifiche ed insopprimibili esigenze didattiche o amministrative, che non trovino gradatamente idonea soluzione attraverso il ricorso al personale a contratto reclutato in loco di cui all'articolo 653 del decreto legislativo 16 aprile 1994,

n. 297, o con le operazioni di mobilità del personale scolastico a tempo indeterminato già collocato fuori ruolo all'estero, in deroga al comma 12, può essere conservato, ad invarianza di spesa, un limitato numero di posti vacanti e disponibili nel contingente di cui all'articolo 639 del medesimo decreto legislativo, sui quali possono essere assegnate unità di personale, da individuare tra coloro utilmente collocati nella graduatorie previste dall'articolo 640 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, riformulate sulla base di prove selettive antecedenti al 6 luglio 2012, nonché i dirigenti scolastici individuati dalle procedure selettive anch'esse indette prima del 6 luglio 2012, ai sensi dell'articolo 46 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio 2002-2005 dell'area dirigenziale V. Con il provvedimento di cui all'articolo 639 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, individua il numero di posti di cui al primo periodo, fermo restando il raggiungimento del livello medio annuo dei risparmi scontati nei saldi di finanza pubblica in relazione al comma 12. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.».

2. All'articolo 653 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l'ordinamento scolastico italiano da affidare ad insegnanti a contratto locale»;

b) al comma 1 dopo la parola: «straniero» sono inserite le seguenti: «o italiano a contratto locale, residente nel paese ospitante da almeno un anno»;

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Nell'ambito del contingente di cui al precedente art. 639, gli insegnamenti di materie obbligatorie previste nell'ordinamento scolastico italiano, individuate con provvedimenti adottati di concerto tra il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possono essere affidati con contratto regolato dalla legislazione locale a personale italiano o straniero, avente una conoscenza della lingua italiana adeguata ai compiti lavorativi e residente nel paese ospitante da almeno un anno, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana. Con lo stesso provvedimento sono stabiliti i criteri e le procedure di assunzione di detto personale.»;

d) al comma 2, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 1-*bis*».

3. Dal presente articolo non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo III
MISURE PER IL POTENZIAMENTO DELLE POLITICHE DI COESIONE

Articolo 10.
(Misure urgenti per il potenziamento delle politiche di coesione)

1. Nel quadro delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la politica di coesione di cui all'articolo 7, comma 26, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, al fine di assicurare il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 119, comma 5, della Costituzione e rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, è istituita l'Agenzia per la coesione territoriale, di seguito denominata «Agenzia», sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Le funzioni relative alla politica di coesione sono ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia secondo le disposizioni di cui ai seguenti commi.

2. Ferme restando le competenze delle amministrazioni titolari di programmi e delle relative autorità di gestione, la Presidenza del Consiglio dei ministri, in particolare:

a) nell'attività istruttoria cura il raccordo con le amministrazioni statali e regionali competenti ai fini della predisposizione di proposte di programmazione economica e finanziaria e di destinazione territoriale delle risorse della politica di coesione europea e nazionale di natura finanziaria e non finanziaria miranti ad accrescere la coesione territoriale, anche ai fini dell'adozione degli atti di indirizzo e di programmazione relativi all'impiego dei fondi a finalità strutturale dell'Unione Europea,

nonché all'impiego del Fondo per lo sviluppo e la coesione da realizzare in forma integrata con le risorse europee per lo sviluppo regionale;

b) promuove e coordina i programmi e gli interventi finanziati dai fondi strutturali, i programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché le attività di valutazione delle politiche di coesione;

c) raccoglie ed elabora, in collaborazione con le amministrazioni statali e regionali competenti, informazioni e dati sull'attuazione dei programmi operativi dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea, nonché sull'attuazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche ai fini dell'adozione delle misure di accelerazione degli interventi necessari ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

d) supporta il Presidente o il Ministro delegato nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea relativi alla fase di definizione delle politiche di sviluppo regionale e di verifica della loro realizzazione, predisponendo, ove necessario, proposte di riprogrammazione;

e) raccoglie ed elabora informazioni, dati e analisi in materia di sviluppo regionale;

f) cura l'istruttoria relativa all'esercizio dei poteri di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011, al fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse per la politica di coesione.

3. L'Agenzia, tenuto conto degli obiettivi definiti dagli atti di indirizzo e programmazione relativi ai fondi strutturali europei e al Fondo per lo sviluppo e la coesione:

a) opera in raccordo con le amministrazioni competenti il monitoraggio sistematico e continuo dei programmi operativi e degli interventi della politica di coesione, anche attraverso specifiche attività di verifica, ferme restando le funzioni di controllo e monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello Stato;

b) esercita funzioni di sostegno e di assistenza tecnica alle amministrazioni che gestiscono programmi europei o nazionali con obiettivi di rafforzamento della coesione territoriale sia attraverso apposite iniziative di formazione del personale delle amministrazioni interessate, che con l'intervento di specifiche strutture di sostegno per l'accelerazione e la realizzazione dei programmi, anche con riferimento alle procedure relative alla stesura e gestione di bandi pubblici;

c) può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione di programmi, anche per la conduzione di specifici progetti a carattere sperimentale;

d) dà esecuzione alle determinazioni adottate ai sensi degli articoli 3 e 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il 1º marzo 2014, è approvato lo statuto dell'Agenzia. Lo statuto disciplina l'articolazione dell'Agenzia, la composizione, le competenze e le modalità di nomina degli organi di direzione e del collegio dei revisori, stabilisce i principi e le modalità di adozione dei regolamenti e degli altri atti generali che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, prevedendo altresì forme di rappresentanza delle amministrazioni, anche territoriali, coinvolte nei programmi. L'Agenzia dispone di una dotazione organica di 200 unità di personale e gode di autonomia organizzativa, contabile e di bilancio. Sono organi dell'Agenzia: il direttore generale; il comitato direttivo; il collegio dei revisori dei conti. La partecipazione al Comitato direttivo dell'Agenzia non comporta alcuna forma di compenso. L'Agenzia assicura lo svolgimento delle attività strumentali e di controllo interno nell'ambito delle risorse disponibili o per il tramite della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri senza oneri aggiuntivi. Il rapporto di lavoro presso l'Agenzia è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri. Con contestuale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, è nominato il direttore generale scelto tra personalità di comprovata esperienza nella materia delle politiche di coesione, con trattamento economico non superiore a quello massimo previsto per i Capi dipartimento del segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per quanto non previsto dallo statuto

e dalle disposizioni del presente articolo, si applicano le previsioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione, sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia, sulla base delle funzioni rispettivamente attribuite, le unità di personale di ruolo e i rapporti di lavoro a tempo determinato per la loro residua durata, nonché le risorse finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico (di seguito Dipartimento), ad eccezione di quelle afferenti alla Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali. È fatto salvo il diritto di opzione, da esercitare entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono conseguentemente ridotte le dotazioni organiche, le relative strutture e le risorse finanziarie e strumentali del medesimo ministero. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza. Al personale dell'Agenzia è riconosciuto il trattamento economico complessivo già in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza che da ciò derivino, sotto qualsiasi forma, ulteriori oneri per il bilancio dello Stato. Il personale trasferito eccedente il contingente di cui al comma 4 è inquadrato in sovrannumero nei ruoli dell'Agenzia e gradualmente riassorbito in relazione alle cessazioni in servizio a qualunque titolo. Al fine di consentire il più efficace svolgimento dei compiti di cui al comma 2, anche in relazione ai rapporti con le istituzioni nazionali ed europee, con il medesimo decreto sono stabilite le procedure selettive per l'assegnazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri di un numero massimo di 50 unità nell'ambito del personale oggetto di trasferimento ai sensi del presente comma, e, comunque, per un onere non superiore ad euro 1.100.000 annuo, con conseguente aumento della relativa dotazione organica della Presidenza. Le 50 unità di personale assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono organizzate in una struttura dedicata disciplinata ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Nelle more della definizione dell'assetto organizzativo dell'Agenzia e delle strutture del Ministero dello sviluppo economico, gli incarichi di livello dirigenziale conferiti ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del Dipartimento sono mantenuti fino alla naturale scadenza e comunque fino all'effettiva operatività dell'Agenzia e, relativamente ai contratti di cui ai commi 5-*bis* e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, anche in deroga ai contingenti indicati dalla normativa vigente, previa indisponibilità della medesima quota utilizzabile a valere sulla dotazione organica dei dirigenti del Ministero dello sviluppo economico.

6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5 pari ad euro 1.450.000 annui a decorrere dall'anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1.450.000 euro per l'anno 2014 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e quanto a 950.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e le relative risorse finanziarie sono trasferite allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione territoriale, sono definite le procedure di spesa, le modalità di gestione delle risorse e la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse in attuazione dei programmi delle delibere CIPE.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, si

provvede alla riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430., anche ai fini di individuare le funzioni da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10. Fino alla effettiva operatività dell'Agenzia, come definita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4, il Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica assicura la continuità della gestione amministrativa, nonché la tempestiva ed efficace attuazione degli adempimenti connessi alla fine del ciclo di programmazione 2007-2013 e all'avvio della programmazione 2014-2020.

11. Ai fini del rafforzamento delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri e dell'Agenzia preposte, per quanto di competenza, a funzioni di coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei anche per il periodo 2014-2020, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di personale nel numero massimo di 120 unità altamente qualificate, eventualmente anche oltre i contingenti organici previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente all'Area terza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione, sono definiti criteri e modalità di attuazione della presente disposizione, ivi compresa la selezione del personale mediante la Scuola nazionale dell'Amministrazione e la ripartizione del personale tra le amministrazioni interessate. Il personale di cui al presente comma svolge esclusivamente le funzioni per le quali è stato assunto e non può essere destinato ad attività diverse da quelle direttamente riferibili all'impiego dei Fondi strutturali europei e al monitoraggio degli interventi cofinanziati dai Fondi europei.

12. Agli oneri derivanti dal comma 11, pari ad euro 5.520.000 annui, si provvede, per il periodo di validità dei programmi 2014-2020, per euro 4.195.680 annui a carico delle risorse finanziarie dell'asse di assistenza tecnica previsto nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2014-2020 a titolarità delle Amministrazioni presso cui il predetto personale viene assegnato, nonché a carico delle risorse finanziarie del Programma operativo Governance ed assistenza tecnica 2014-2020, per euro 1.324.320 annui, mediante le disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

13. Sulla base di specifica comunicazione del Dipartimento della funzione pubblica sull'assegnazione dei funzionari alle Amministrazioni di cui al comma 11, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare, annualmente, all'entrata del bilancio dello Stato le risorse di cui al comma 12 del presente articolo, imputandole, per la parte di pertinenza dei singoli programmi operativi, nelle more della rendicontazione comunitaria, alle disponibilità di tesoreria del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. Per le finalità di cui al comma 11 sono iscritte corrispondenti risorse sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate. Il Fondo di rotazione si rivale delle risorse anticipate ai sensi del presente comma sui corrispondenti rimborsi disposti dall'Unione europea a fronte delle spese rendicontate.

14. A decorrere dall'esercizio 2021, al relativo onere si provvede mediante la programmazione di indisponibilità di posti a valere sulle facoltà assunzionali delle Amministrazioni di cui al comma 11, previa autorizzazione e verifica della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Capo IV

MISURE IN MATERIA AMBIENTALE

Articolo 11.

(Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia)

1. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 188-*ter*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai

seguenti:

«1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis,* comma 2, lettera *a),* i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori.

2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis,* comma 2, lettera *a),* su base volontaria i produttori e i gestori dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1.

3. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono specificate le categorie di soggetti di cui al comma 1, e sono individuate, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti di cui agli articoli 23 e 35 della direttiva 2008/98/CE, ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-*bis.*».

2. Per gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori, il termine iniziale di operatività del SISTRI è fissato al 1º ottobre 2013.

3. Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della regione Campania di cui al comma 4 dell'articolo 188-ter, del d.lgs. n. 152 del 2006, il termine iniziale di operatività è fissato al 3 marzo 2014, fatto salvo quanto disposto dal comma 8.

4. Entro il 3 marzo 2014 è adottato il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previsto dall'articolo 188-*ter,* comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, come modificato dal presente articolo, al fine di individuare, nell'ambito degli enti o imprese che effettuino il trattamento dei rifiuti, di cui agli articoli 23 e 35 della direttiva 2008/98/CE, ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-*bis* del d.lgs. n. 152 del 2006.

5. Gli enti e le imprese di cui ai commi 3 e 4 possono comunque utilizzare il SISTRI su base volontaria a decorrere dal 1º ottobre 2013.

6. Sono abrogati:

a) il comma 5 dell'articolo 188-*ter* del d.lgs. n. 152 del 2006;

b) l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 marzo 2013 recante «Termini di riavvio progressivo del SISTRI», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 19 aprile 2013.

7. All'articolo 188-*bis* del d.lgs. n. 152 del 2006, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis.* Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si procede periodicamente, sulla base dell'evoluzione tecnologica e comunque nel rispetto della disciplina comunitaria, alla semplificazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, anche alla luce delle proposte delle associazioni rappresentative degli utenti, ovvero delle risultanze delle rilevazioni di soddisfazione dell'utenza; le semplificazioni sono adottate previa verifica tecnica e della congruità dei relativi costi da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Le semplificazioni sono finalizzate, tra l'altro, ad assicurare la riduzione dei costi di esercizio del sistema per gli utenti, anche mediante integrazioni con altri sistemi che trattano dati di logistica e mobilità delle merci e delle persone ed innovazioni di processo che consentano la delega della gestione operativa alle associazioni di utenti, debitamente accreditate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla base dei requisiti tecnologici ed organizzativi individuati con il decreto di cui al presente comma, e ad assicurare la modifica, la sostituzione o l'evoluzione degli apparati tecnologici, anche con riferimento ai dispositivi periferici per la misura e certificazione dei dati. Al fine della riduzione dei costi e del miglioramento dei processi produttivi degli utenti, il concessionario del sistema informativo, o altro

soggetto subentrante, può essere autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere del Garante per la privacy, a rendere disponibile l'informazione territoriale, nell'ambito della integrazione dei sistemi informativi pubblici, a favore di altri enti pubblici o società interamente a capitale pubblico, opportunamente elaborata in conformità alle regole tecniche recate dai regolamenti attuativi della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, anche al fine di fornire servizi aggiuntivi agli utenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli stessi. Sono comunque assicurate la sicurezza e l'integrità dei dati di tracciabilità. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, rideterminati i contributi da porre a carico degli utenti in relazione alla riduzione dei costi conseguita, con decorrenza dall'esercizio fiscale successivo a quello di emanazione del decreto, o determinate le remunerazioni dei fornitori delle singole componenti dei servizi»

8. In sede di prima applicazione, alle semplificazioni di cui al comma 7 si procede entro il 3 marzo 2014; tale data può essere differita, per non oltre sei mesi, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare se ciò si renda necessario al fine di rendere operative le semplificazioni introdotte. Sono fatte salve le operazioni di collaudo, che hanno per oggetto la verifica di conformità del SISTRI alle norme e finalità vigenti anteriormente all'emanazione del decreto di cui al comma 7, e che devono concludersi entro sessanta giorni lavorativi dalla data di costituzione della commissione di collaudo e, per quanto riguarda l'operatività del sistema, entro il 31 gennaio 2014. La commissione di collaudo si compone di tre membri di cui uno scelto tra i dipendenti dell'Agenzia per l'Italia Digitale o della Sogei s.p.a e due tra professori universitari di comprovata competenza ed esperienza sulle prestazioni oggetto del collaudo. Ai relativi oneri si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 14-*bis* del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

9. All'esito dell'approvazione delle semplificazioni e delle operazioni di collaudo di cui al comma 8 e in considerazione delle modifiche legali intervenute e anche tenendo conto dell'*audit* di cui al comma 10, il contenuto e la durata del contratto con Selex service management s.p.a. e il relativo piano economico-finanziario sono modificati in coerenza con il comma 4-*bis* dell'articolo 188-*bis* del d.lgs. n. 152 del 2006, comunque nel limite delle risorse derivanti dai contributi di cui all'articolo 14-*bis* del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come rideterminati ai sensi del predetto comma 4-*bis*.

10. Al fine di assicurare la funzionalità del SISTRI senza soluzione di continuità, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, sulla base dell'attività di *audit* dei costi, eseguita da una società specializzata terza, e della conseguente valutazione di congruità dall'Agenzia per l'Italia Digitale, al versamento alla società concessionaria del SISTRI dei contributi riassegnati ai sensi dell'articolo 14-*bis* del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, comunque non oltre il trenta per cento dei costi della produzione consuntivati sino al 30 giugno 2013 e sino alla concorrenza delle risorse riassegnate sullo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al netto di quanto già versato dal Ministero sino alla predetta data, per lo sviluppo e la gestione del sistema. Il pagamento è subordinato alla prestazione di fideiussione che viene svincolata all'esito positivo della verifica di conformità di cui al comma 8.

11. Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-*bis* del d.lgs. n. 152 del 2006, limitatamente alle violazioni di cui al comma 3 quanto alle condotte di informazioni incomplete o inesatte, a quelle di cui al comma 5 e a quelle di cui al comma 7 primo periodo, commesse fino al 31 marzo 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 1º ottobre 2013, e fino al 30 settembre 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 3 marzo 2014, sono irrogate nel caso di più di tre violazioni nel medesimo rispettivo arco temporale.

12. All'articolo 183, comma 1, lettera *f),* del d.lgs. n. 152 del 2006, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole : «(nuovo produttore)».

13. È abrogato l'articolo 27 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95

del 26 aprile 2011, e, conseguentemente, è soppresso il Comitato di vigilanza e controllo di cui al medesimo articolo. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è costituito, presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro medesimo, un Tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del SISTRI, senza compensi o indennizzi per i partecipanti né altri oneri per il bilancio dello Stato, che assolve alle funzioni di monitoraggio del sistema di cui all'articolo 14-*bis* del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

14. All'articolo 81, comma 18, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas si svolge mediante accertamenti a campione e si esercita nei confronti dei soli soggetti il cui fatturato è superiore al fatturato totale previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.».

Articolo 12.

(Disposizioni in materia di imprese di interesse strategico nazionale)

1. Al fine di garantire l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, necessarie per assicurare il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata allo stabilimento ILVA di Taranto, in considerazione dell'urgente necessità di provvedere e di evitare ulteriori ritardi, è autorizzata la costruzione e la gestione delle discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi localizzate nel perimetro dell'impianto produttivo dell'ILVA di Taranto, sentita l'ARPA della regione Puglia, che hanno ottenuto parere di compatibilità ambientale e valutazione d'impatto ambientale positivi alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, da destinarsi esclusivamente al conferimento dei rifiuti prodotti dall'attività dell'ILVA di Taranto e dagli interventi necessari per il risanamento ambientale.

2. Le modalità di costruzione e di gestione delle discariche di cui al comma 1 sono definite, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto delle normative vigenti e assicurando un'elevata protezione ambientale e sanitaria, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del sub commissario di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) della regione Puglia. Con la medesima procedura, sentito il comune di Statte e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite anche le misure di compensazione ambientali.

3. Il commissario straordinario, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2013, può sciogliersi dai contratti con parti correlate in corso d'esecuzione alla data del decreto che dispone il commissariamento dell'impresa, ove questi siano incompatibili con la predisposizione e l'attuazione dei piani di cui ai commi 5 e 6 del predetto articolo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato nonché ai contratti di cui agli articoli 72, ottavo comma, 72-*ter* e 80, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

4. La disciplina della responsabilità per il commissario, il sub-commissario e gli esperti del comitato, di cui all'articolo 1, comma 9 del decreto-legge n. 61 del 2013, deve intendersi estesa anche ai soggetti da questi funzionalmente delegati che curino la predisposizione e l'attuazione dei piani di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo.

5. I finanziamenti a favore dell'impresa commissariata di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, in qualsiasi forma effettuati, anche da parte di società controllanti o sottoposte a comune controllo, funzionali alla predisposizione e all'attuazione dei piani di cui ai commi 5 e 6 del predetto articolo sono prededucibili ai sensi e agli effetti di cui all'articolo 182-*quater* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del sub-commissario di cui

all'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013, in coerenza con le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) ivi richiamate, emana un apposito decreto con cui individua le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto sentite la regione Puglia e l'ARPA della regione Puglia, nonché, per quanto concerne le misure di compensazione ambientale per il Comuni interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze.

7. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 6, sono a carico dell'ILVA s.p.a., senza alcun onere a carico della finanza pubblica.

Articolo 13.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

1.100

BISINELLA, CALDEROLI

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «50» con le seguenti: «30».

1.1

MAURO GIOVANNI, BILARDI, COMPAGNONE, FERRARA MARIO, SCAVONE

Ritirato

Dopo il comma 9 inserire i seguenti:

«9-*bis*. La validità delle graduatorie di merito del concorso di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 18 luglio 2003, n. 186, già espletato in applicazione del decreto del direttore generale per il personale della scuola Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 10 del 6 febbraio 2004, è prorogata sino al 31 agosto 2019.

9-t*er*. Le graduatorie di cui al comma 9-*bis* sono utilizzate, con riferimento ad ogni anno scolastico, nella misura del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili nelle dotazioni organiche previste dall'articolo 2 della legge n. 186 del 2003 per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 186 del 2003.

9-*quater*. Le assunzioni a tempo indeterminato a seguito della procedura di cui all'articolo 3 della legge n. 186 del 2003 sono effettuate nella misura del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili nelle dotazioni organiche previste dall'articolo 2 della legge n. 186 del 2003.

9-*quinquies*. Qualora le graduatorie di cui al comma 9-*bis* siano esaurite prima del 31 agosto 2019, i posti ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato sono interamente assegnati alla procedura concorsuale prevista dall'articolo 3 della legge n. 186 del 2093.

9-*sexies*. Ai fini dell'inquadramento nei ruoli del personale di cui ai commi 9-*ter*, 9-*quater* e 9-*quinquies*, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-*ter* del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, ferme restando le procedure di autorizzazione previste dall'articolo 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

2.100

BISINELLA, CALDEROLI

Respinto

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «31 dicembre 2016» con le seguenti: «31 dicembre 2015».

2.1

AUGELLO

Inammissibile

Al comma 12 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con l'obbligo di destinare il cinquanta per cento

dei posti a disposizione agli idonei dei concorsi interni di cui al Decreto Direttoriale 22 dicembre 2011 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2007».

2.101

BISINELLA, CALDEROLI

Respinto

Al comma 13-quater, sostituire la parola: «ottobre» con la seguente: «gennaio».

G2.100

PIZZETTI

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 ha disposto che sulla quota di trattamento di pensione relativa all'anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 2011 sia applicata una riduzione percentuale qualora il pensionamento anticipato avvenga prima del compimento dell'età di 62 anni. Tale riduzione è pari all'1 per cento per i primi due anni mancanti al raggiungimento dei 62 anni ed elevata al 2 per cento per gli ulteriori anni mancanti alla suddetta età calcolati alla data del pensionamento;

l'articolo 6, comma 2-*quater* del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012 ha disposto che la riduzione di cui sopra non trova applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la contribuzione ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, malattia e cassa integrazione guadagni ordinaria. Con il decreto in approvazione sono altresì incluse le giornate di astensione dal lavoro per donazione di sangue e di emocomponenti;

non rientra nella fattispecie «prestazione effettiva di lavoro» un istituto dall'lindiscusso valore sociale, quali i congedi e i permessi concessi ai sensi della legge n. 104/1992. Al fine di non subire penalizzazioni, la lavoratrice o il lavoratore, per l'accesso alla pensione anticipata, dovrà incrementare il servizio effettivo con un periodo di lavoro aggiuntivo pari a quello considerato, determinando cosi una grave ingiustizia ed una palese incoerenza con le finalità sottese alla stessa legge n. 104/1992,

impegna il Governo ad adottare provvedimenti urgenti al fine di rivedere la normativa relativa al calcolo del trattamento pensionistico per le pensioni anticipate, includendo nell'art. 6, comma 2-*quater* del legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 de12012, anche i congedi e i permessi concessi ai sensi della legge n. 104/1992.

G2.100 (testo 2)

PIZZETTI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 ha disposto che sulla quota di trattamento di pensione relativa all'anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 2011 sia applicata una riduzione percentuale qualora il pensionamento anticipato avvenga prima del compimento dell'età di 62 anni. Tale riduzione è pari all'1 per cento per i primi due anni mancanti al raggiungimento dei 62 anni ed elevata al 2 per cento per gli ulteriori anni mancanti alla suddetta età calcolati alla data del pensionamento;

l'articolo 6, comma 2-*quater* del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012 ha disposto che la riduzione di cui sopra non trova applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora la contribuzione ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, malattia e cassa integrazione guadagni ordinaria. Con il decreto in approvazione sono

altresì incluse le giornate di astensione dal lavoro per donazione di sangue e di emocomponenti;

non rientra nella fattispecie «prestazione effettiva di lavoro» un istituto dall'lindiscusso valore sociale, quali i congedi e i permessi concessi ai sensi della legge n. 104/1992. Al fine di non subire penalizzazioni, la lavoratrice o il lavoratore, per l'accesso alla pensione anticipata, dovrà incrementare il servizio effettivo con un periodo di lavoro aggiuntivo pari a quello considerato, determinando cosi una grave ingiustizia ed una palese incoerenza con le finalità sottese alla stessa legge n. 104/1992,

impegna il Governo, ad adottare provvedimenti urgenti, salve le esigenze di finanza pubblica, al fine di rivedere la normativa relativa al calcolo del trattamento pensionistico per le pensioni anticipate, includendo nell'art. 6, comma 2-*quater* del legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 de12012, anche i congedi e i permessi concessi ai sensi della legge n. 104/1992.

_____

(*) Accolto dal Governo

G3.100

SANTANGELO

Inammissibile

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni,

premesso che:

l'articolo 3, comma 1 del disegno di legge in esame autorizza temporaneamente il passaggio diretto a domanda del personale delle amministrazioni e degli enti pubblici «statali» verso il Ministero della giustizia, per ricoprire i posti amministrativi vacanti,

impegna il Governo:

a porre in essere opportuni provvedimenti normativi al fine di:

a) assegnare ai funzionari di elevata qualificazione del Ministero della Giustizia competenza diretta nello svolgimento delle funzioni e nella definizione delle questioni che non prevedono l'immediato esercizio della attività giurisdizionale e la conseguente costituzione delle parti;

b) fatte salve le possibilità di ulteriori deleghe da parte dell'organo giurisdizionale, delegare ai funzionari di elevata qualificazione del Ministero della Giustizia le materie relative a:

- gestione dei procedimenti amministrativi autorizzatori di carattere personale e patrimoniale;
- gestione dei decreti ingiuntivi non opposti;
- gestione delle esecuzioni mobiliari e presso terzi;
- gestione delle risorse umane e materiali;
- controllo di gestione delle procedure di qualità dei servizi;
- controllo sulla regolarità di esecuzione delle procedure esternalizzate riservando il ricorso al giudice solo nei casi controversi;
- recupero delle spese di giustizia;
- gestione dell'informatizzazione degli uffici giudiziario

c) inquadrare in un apposito ruolo predirigenziale i funzionari di elevata qualificazione del Ministero della Giustizia in servizio da almeno 10 anni ed assunti con concorso pubblico per partecipare al quale era necessario almeno il diploma di laurea in materie giuridiche e/o economiche, e consentire agli appartenenti a tale ruolo di sostituire, *ad interim*, il posto vacante di dirigente amministrativo.

G3.101

BENCINI, CATALFO

Ritirato

Il Senato,

in considerazione della previsione recata dall'articolo 3, comma 7-*ter*, del provvedimento in esame, che consente alle società pubbliche - esclusivamente qualora abbiano chiuso l'ultimo esercizio

in perdita - di rescindere al 31 dicembre 2013 il contratto di lavoro per quei dirigenti che già fruiscono di trattamento pensionistico;

allo scopo di finalizzare in modo certo la norma, rispetto agli obiettivi che il dettato di legge si prefigge, avendo particolare riguardo ad un significativo abbattimento degli oneri per le aziende in perdita, come anche ad impedire comportamenti elusivi circa il divieto di cumulo degli incarichi - e quindi dei redditi da lavoro - previsto per amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti di società pubbliche;

in riferimento all'istituto contrattuale del preavviso, che - in assenza delle opportune e tempestive precisazioni da parte del Governo e segnatamente della Ragioneria dello Stato - rischierebbe di trovare un'applicazione non rispondente alle finalità ed al dettato di legge, determinando oneri aggiuntivi ancorché impropri ed illegittimi a carico delle stesse aziende pubbliche,

impegna il Governo a dare le opportune disposizioni, in particolare - ma non solo - tramite il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Ragioneria generale dello Stato, affinché il termine 31 dicembre 2013 per la cessazione dei contratti di cui sopra sia considerato anche ai fini della determinazione dell'indennità di preavviso, eventualmente spettante, in modo tale da essere coerente alla stessa scadenza indicata dalla legge di conversione del decreto-legge n. 101/2013.

G3.200

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in considerazione della previsione recata dall'articolo 3, comma 7-*ter*, del provvedimento in esame, che consente alle società pubbliche esclusivamente qualora abbiano chiuso l'ultimo esercizio in perdita - di rescindere al 31 dicembre 2013 il contratto di lavoro per quei dirigenti che già fruiscono di trattamento pensionistico;

allo scopo di finalizzare in modo certo la norma, rispetto agli obiettivi che il dettato di legge si prefigge, avendo particolare riguardo ad un significativo abbattimento degli oneri per le aziende in perdita, come anche ad impedire comportamenti elusivi circa il divieto di cumulo degli incarichi - e quindi dei redditi da lavoro - previsto per amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti di società pubbliche;

in riferimento all'istituto contrattuale del preavviso, che - in assenza delle opportune e tempestive precisazioni da parte del Governo e segnatamente della Ragioneria dello Stato - rischierebbe di trovare un'applicazione non rispondente alle finalità ed al dettato di legge, determinando oneri aggiuntivi ancorché impropri ed illegittimi a carico delle stesse aziende pubbliche,

impegna il Governo ad assumere ogni iniziativa idonea affinché il termine 31 dicembre 2013 per la cessazione dei contratti di cui sopra sia considerato anche ai fini della determinazione dell'indennità di preavviso, eventualmente spettante, in modo tale da essere coerente alla stessa scadenza indicata dalla legge di conversione del decreto legge 101/2013.

_____

(*) Accolto dal Governo

4.100

BISINELLA, CALDEROLI

Respinto

Al comma 1, lettera a-bis), sopprimere le parole: «e gli idonei».

4.101

BISINELLA, CALDEROLI

Le parole da: «*Al comma 3,*» a: «dal» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «vigenti», inserire le seguenti: «dal 2008».

4.102

BISINELLA, CALDEROLI

Precluso

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «vigenti», inserire le seguenti: «dal 2010».

4.103

BISINELLA, CALDEROLI

Respinto

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «qualsiasi qualifica» con le seguenti: «qualifica mancante».

4.104

BISINELLA, CALDEROLI

Respinto

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «non temporanee».

4.105

BISINELLA, CALDEROLI

Respinto

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «di idonei», con le seguenti: «di vincitori».

4.106

BISINELLA, CALDEROLI

Respinto

Al comma 3, lettera b), sostituire la parola: «2007», con le seguenti: «2010».

4.107

BISINELLA, CALDEROLI

Respinto

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: «anche secondo un criterio di equivalenza».

4.108

BISINELLA, CALDEROLI

Respinto

Sopprimere il comma 3-ter.

4.109

BISINELLA, CALDEROLI

Respinto

Sopprimere il comma 3-sexies.

4.110

BISINELLA, CALDEROLI

Respinto

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2016» con le seguenti: «31 dicembre 2014».

4.111

BISINELLA, CALDEROLI

Respinto

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2016» con le seguenti: «31 dicembre 2015».

4.112

BISINELLA, CALDEROLI

Respinto

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: «2015 e 2016».

4.113

BISINELLA, CALDEROLI

Respinto

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: «e 2016» e al terzo periodo sostituire le parole: «nel quadriennio 2013-2016» con le seguenti: «nel triennio 2013-2015».

4.114

BISINELLA, CALDEROLI

Respinto

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «quadriennio 2013-2016» con le seguenti: «anno 2013».

4.115

BISINELLA, CALDEROLI

Respinto

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «quadriennio 2013-2016» con le seguenti: «biennio 2013-2014».

4.116

BISINELLA, CALDEROLI

Respinto

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «quadriennio 2013-2016» con le seguenti: «triennio 2013-2015».

4.117

BISINELLA, CALDEROLI

Respinto

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «riferita agli anni dal 2013 al 2016», con le seguenti: «riferita al biennio 2013-2014».

4.118

BISINELLA, CALDEROLI

Respinto

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: «non oltre il 31 dicembre 2016», con le seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2014».

4.119

BISINELLA, CALDEROLI

Respinto

Sopprimere il comma 9-bis.

4.1

PANIZZA, FRAVEZZI, LONGO FAUSTO GUILHERME

Ritirato

Al comma 10-ter, articolo 1-bis ivi richiamato, dopo le parole: «ad eccezione dei comitati» inserire la seguente: «provinciali».

G4.100

FRAVEZZI, PANIZZA, PALERMO, LONGO FAUSTO GUILHERME

Ritirato

Il Senato,

premesso che:

la Croce Rossa Italiana, attualmente in fase di riordino in applicazione del decreto legislativo n. 178/12, è così suddivisa amministrativamente, ai sensi del vigente Statuto approvato con DPCM 6 maggio 2005 n. 97: un Comitato Centrale con sede in Roma; un Comitato Regionale in ogni capoluogo di Regione; due Comitati Provinciali per le province autonome di Trento e Bolzano, a valenza regionale, ovvero con gli stessi compiti dei Comitati Regionali nelle altre regioni; circa 580 Comitati Locali;

con specifico emendamento approvato alla Camera dei deputati nel corso della conversione in legge del presente decreto legge n. 101/2013, all'articolo 4, comma 10-*ter*, è stato inserito il seguente dettato di modifica del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178: «(Trasformazione dei Comitati locali e provinciali) - 1. I Comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ad eccezione dei Comitati delle Province Autonome di Trento e Bolzano, assumono alla data del 1º gennaio 2014, la personalità giuridica di diritto privato, sono disciplinati dalle norme del titolo II del libro I del codice civile e sono iscritti di diritto ai registri provinciali delle Associazioni di promozione

sociale applicandosi ad essi per quanto non diversamente disposto dal presente decreto la legge 7 dicembre 2000, n. 383 (...)»;

da tale formulazione appare che i Comitati Locali delle Province Autonome di Trento e Bolzano, i soli in tutta la nazione, rimangono di diritto pubblico, disattendendo lo spirito dell'anzidetto ed emendando decreto legislativo n. 178/12,

impegna il Governo a valutare la possibilità di inserire, nella legge di stabilità 2014, attualmente al vaglio del Senato, una disposizione specifica che preveda che i Comitati provinciali (meno quelli di Trento e Bolzano) e locali tutti, a partire dal 1º gennaio 2014, assumano la personalità giuridica di diritto privato, al fine di coordinare le strutture amministrative territoriali della CRI, nonché di garantire la corrispondenza giuridica dei Comitati CRI in applicazione dell'emendanda riforma.

4-bis.100

BISINELLA, CALDEROLI

Improcedibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4-*ter*. - *(Modifica all'articolo 6 del decreto-legge n. 216 del 2011 in materia di conteggio della contribuzione figurativa ai fini della maturazione della pensione anticipata fino al 2017). - 1.* All'articolo 6, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono abrogate le seguenti parole: ", qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria".

2. Agli eventuali oneri derivanti dal comma 1, si provvede elevando all'1% l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative».

4-bis.101

BISINELLA, CALDEROLI

Improcedibile

Al comma 1, dopo le parole: «26 marzo 2001, n.151» aggiungere le seguenti:«e per i congedi e i permessi concessi ai sensi della legge 5 febbraio 1992. n. 104».

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*c)* limitatamente ai benefici riconosciuti in relazione ai permessi ai sensi della legge 104 del 1992, a decorrere dall'anno 2014 è istituito un prelievo straordinario di euro 500 su ciascuna delle nuove unità immobiliari accatastate a decorrere dal 1º gennaio 2013 a seguito dell'operazione "case fantasma" condotta dall'Agenzia delle entrate ai fini di emersione di unità immobiliari non denunciate. Il prelievo affluisce in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinato alle finalità di cui alla presente lettera».

8.100

BISINELLA, CALDEROLI

Improcedibile

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. Gli oneri previsti dall'articolo 4, punto 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e relativi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono a carico della medesima. Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 500.000 annui a decorrere dal 2014, si provvede attingendo alle risorse stanziate dalla Tabella E della legge 24 dicembre 2012, n. 228, voce Art. 5 comma 3-*ter*: Contributo di solidarietà nazionale Regione Siciliana».

G8.100

BISINELLA, CALDEROLI

V. testo 2

Il Senato,

rilevando come, in occasione della fase d'iter del provvedimento in esame svoltasi alla Camera dei Deputati, siano state soppresse con apposito emendamento le disposizioni previste dal comma 5-*bis* dell'articolo 8, introdotto durante la prima lettura dalla Prima Commissione del Senato;

evidenziando altresì, come l'intervento soppressivo disposto dall'Assemblea della Camera dei Deputati abbia tratto origine da un rilievo della Commissione Bilancio di Montecitorio, che ha ritenuto insufficiente, in termini di indebitamento netto, la copertura necessaria a far fronte agli oneri degli accertamenti clinico-attitudinali richiesti per il reclutamento del personale volontario dei Vigili del Fuoco, attualmente rimessi in capo agli aspiranti, che si intendeva trasferire in capo all'Amministrazione;

ricordando come, di contro, la copertura prevista avesse superato in prima lettura il vaglio della competente Commissione del Senato della Repubblica;

stigmatizzando la circostanza che non è la prima volta che una difformità di valutazione concernente la capienza delle coperture porta la Camera dei Deputati a cancellare, in ossequio ai pareri adottati dalla sua Commissione Bilancio, disposizioni e norme introdotte nell'iter legislativo dal Senato della Repubblica. Gli incidenti sono anzi numerosi;

altresì, l'atteggiamento ondivago tenuto nella vicenda dal Governo, in prima lettura espressosi favorevolmente rispetto alla disposizione introdotta in favore degli aspiranti Vigili del Fuoco volontari e rimasto invece inerte alla Camera, di fronte al parere della Commissione Bilancio di Montecitorio che ne chiedeva la soppressione;

sottolineando come tali valutazioni difformi tra i due rami del Parlamento finiscano con il gravare il processo legislativo nazionale di un ulteriore elemento d'incertezza, oltre a quello fisiologico, di natura eminentemente politica, derivante dalla diversa composizione delle Camere:

impegna il Governo a promuovere una maggiore concertazione, anche informalmente, tra le Commissioni Bilancio dei due rami del Parlamento, in particolare sollecitandole ad adottare criteri comuni per valutare la capienza delle coperture utilizzate ogni qual volta si introducano attraverso emendamenti disposizioni che implicano maggiori oneri per il bilancio dello Stato ed, altresì, a sfruttare la prima occasione utile per riproporre la disposizione soppressa, concernente il trasferimento all'Amministrazione degli oneri per gli accertamenti clinico-attitudinali attualmente imputati agli aspiranti Vigili del Fuoco volontari.

G8.100 (testo 2)

BISINELLA, CALDEROLI

Respinto

Il Senato,

rilevando come, in occasione della fase d'iter del provvedimento in esame svoltasi alla Camera dei Deputati, siano state soppresse con apposito emendamento le disposizioni previste dal comma 5-*bis* dell'articolo 8, introdotto durante la prima lettura dalla Prima Commissione del Senato;

evidenziando altresì, come l'intervento soppressivo disposto dall'Assemblea della Camera dei Deputati abbia tratto origine da un rilievo della Commissione Bilancio di Montecitorio, che ha ritenuto insufficiente, in termini di indebitamento netto, la copertura necessaria a far fronte agli oneri degli accertamenti clinico-attitudinali richiesti per il reclutamento del personale volontario dei Vigili del Fuoco, attualmente rimessi in capo agli aspiranti, che si intendeva trasferire in capo all'Amministrazione;

ricordando come, di contro, la copertura prevista avesse superato in prima lettura il vaglio della competente Commissione del Senato della Repubblica;

stigmatizzando la circostanza che non è la prima volta che una difformità di valutazione concernente la capienza delle coperture porta la Camera dei Deputati a cancellare, in ossequio ai pareri adottati dalla sua Commissione Bilancio, disposizioni e norme introdotte nell'iter legislativo dal Senato della Repubblica. Gli incidenti sono anzi numerosi;

altresì, l'atteggiamento ondivago tenuto nella vicenda dal Governo, in prima lettura espressosi

favorevolmente rispetto alla disposizione introdotta in favore degli aspiranti Vigili del Fuoco volontari e rimasto invece inerte alla Camera, di fronte al parere della Commissione Bilancio di Montecitorio che ne chiedeva la soppressione;

sottolineando come tali valutazioni difformi tra i due rami del Parlamento finiscano con il gravare il processo legislativo nazionale di un ulteriore elemento d'incertezza, oltre a quello fisiologico, di natura eminentemente politica, derivante dalla diversa composizione delle Camere;

auspicando fortemente un maggior coordinamento tra le Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento, con particolare riguardo all'adozione di criteri comuni per valutare la capienza delle coperture utilizzate ogni qual volta si introducano, attraverso emendamenti, disposizioni che implicano maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

impegna il Governo a sfruttare la prima occasione utile per riproporre la disposizione soppressa, concernente il trasferimento all'Amministrazione degli oneri per gli accertamenti clinico-attitudinali attualmente imputati agli aspiranti Vigili del Fuoco volontari.

11.100

ARRIGONI, CONSIGLIO, BISINELLA, CALDEROLI

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di una fase di sperimentazione per l'applicazione del SISTRI, a decorrere dal 30 giugno 2014, agli enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti urbani pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti urbani pericolosi all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani pericolosi, a partire dal momento in cui detti rifiuti sono conferiti in centri di raccolta o stazioni ecologiche comunali o altre aree di raggruppamento o stoccaggio».

11.101

ARRIGONI, CONSIGLIO, BISINELLA, CALDEROLI

Respinto

Al comma 3-bis, sostituire le parole: «dieci mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

11.102

ARRIGONI, CONSIGLIO, BISINELLA, CALDEROLI

Respinto

Al comma 7, capoverso 4-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: «laddove ciò non intralci la corretta tracciabilità dei rifiuti e comporti un aumento di rischio ambientale e/o sanitario».

11.103

ARRIGONI, CONSIGLIO, BISINELLA, CALDEROLI

Respinto

Al comma 12-bis, capoverso comma 1-bis, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*c)* gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8».

Conseguentemente, al capoverso comma 1-ter*, dopo le parole*: «produttori iniziali di rifiuti pericolosi» *inserire le seguenti*: «diversi di quelli di cui al comma 1-*bis*, lettera *c)*».

11.104

ARRIGONI, CONSIGLIO, BISINELLA, CALDEROLI

Respinto

Al comma 12-bis, capoverso comma 1-quater, lettera c), sostituire le parole: «due giorni» con le seguenti: «cinque giorni».

G11.100

ARRIGONI, CONSIGLIO, BISINELLA, CALDEROLI

V. testo 2

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;

tenuto conto che l'articolo 11 prevede una semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);

considerato che l'articolo 11 non prevede la possibilità per le amministrazioni di controllo di tenere conto della buona fede degli operatori permettendo al soggetto che sbaglia di poter denunciare senza timore il proprio errore agli organi competenti;

tenuto conto che lo stesso articolo 11 prevede l'emanazione di decreti da parte di Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che devono dettar misure per l'applicazione del sistema,

impegna il Governo nell'ambito dei decreti ministeriali di attuazione del SISTRI oppure dei prossimi provvedimenti di carattere finanziario, ad individuare apposite procedure che introducono per talune fattispecie di violazioni minori l'istituto del ravvedimento operoso in analogia a quanto previsto per le violazione di natura fiscale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, in questo modo liberando altresì risorse umane e materiali per l'accertamento delle violazioni di maggiore gravità.

G11.100 (testo 2)

ARRIGONI, CONSIGLIO, BISINELLA, CALDEROLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;

tenuto conto che l'articolo 11 prevede una semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);

considerato che l'articolo 11 non prevede la possibilità per le amministrazioni di controllo di tenere conto della buona fede degli operatori permettendo al soggetto che sbaglia di poter denunciare senza timore il proprio errore agli organi competenti;

tenuto conto che lo stesso articolo 11 prevede l'emanazione di decreti da parte di Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che devono dettar misure per l'applicazione del sistema,

impegna il Governo a valutare l'opportunità, nell'ambito dei decreti ministeriali di attuazione del SISTRI oppure dei prossimi provvedimenti di carattere finanziario, di individuare apposite procedure che introducono per talune fattispecie di violazioni minori l'istituto del ravvedimento operoso in analogia a quanto previsto per le violazione di natura fiscale di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, in questo modo liberando altresì risorse umane e materiali per l'accertamento delle violazioni di maggiore gravità.

_____

(*) Accolto dal Governo

G11.101

ARRIGONI, CONSIGLIO

Respinto

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;

tenuto conto che l'articolo 11 prevede una semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);

considerato che con l'emendamento 11.500 del Governo è stato previsto uno slittamento dell'applicazione delle sanzioni e delle sanzioni accessorie per l'omessa iscrizione al sistema e per tutte

le alte violazioni commesse dai soggetti obbligati al SISTRI e che pertanto tale periodo si presenta come un periodo in cui si dovrebbe sperimentare la funzionalità generale del sistema;

tenuto conto che l'articolo 11 prevede l'emanazione i decreti da parte di Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che devono dettare misure per l'applicazione del sistema;

ritenuto che il novo sistema deve aver introdotti specifici adempimenti che rendano semplice, efficace e poco oneroso l'esercizio del sistema con vantaggi per i piccoli produttori e per l'amministrazione pubblica,

impegna il Governo nell'ambito dell'emanazione dei decreti attuativi dell'articolo 11, a rivedere le norme di applicazione del SISTRI, previa consultazione delle associazioni degli utenti e delle categorie dei soggetti obbligati, garantendo che la prevista ottimizzazione del sistema non vada a ledere l'ulteriore semplificazione e riduzione dei costi di esercizio del sistema.

G11.102

ARRIGONI, CONSIGLIO

V. testo 2

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;

tenuto conto che l'articolo 11 prevede una semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);

considerato che l'articolo 11 non prevede nulla in favore dei soggetti già iscritti al SISTRI che hanno pagato i contributi dovuti per gli anni 2010 e 2011, nonostante il vecchio sistema non sia mai entrato in vigore;

tenuto conto che lo stesso articolo 11 prevede l'emanazione di decreti da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che devono dettar misure per l'applicazione del sistema,

impegna il Governo nell'ambito dei decreti ministeriali di attuazione del SISTRI oppure dei prossimi provvedimenti di carattere finanziario, ad individuare un'apposita procedura amministrativa per restituire le somme versate per l'iscrizione al vecchio SISTRI negli anni in cui tale sistema non è entrato in operatività o, in alternativa, per compensarle con i debiti di qualunque genere (tributari, fiscali, contribuitivi) vantati dal soggetto titolato nei confronti della pubblica amministrazione.

G11.102 (testo 2)

ARRIGONI, CONSIGLIO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni;

tenuto conto che l'articolo 11 prevede una semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);

considerato che l'articolo 11 non prevede nulla in favore dei soggetti già iscritti al SISTRI che hanno pagato i contributi dovuti per gli anni 2010 e 2011, nonostante il vecchio sistema non sia mai entrato in vigore;

tenuto conto che lo stesso articolo 11 prevede l'emanazione di decreti da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che devono dettar misure per l'applicazione del sistema,

impegna il Governo a valutare l'oppurtunità, nell'ambito dei decreti ministeriali di attuazione del SISTRI oppure dei prossimi provvedimenti di carattere finanziario, di individuare un'apposita procedura amministrativa per restituire le somme versate per l'iscrizione al vecchio SISTRI negli anni in cui tale sistema non è entrato in operatività o, in alternativa, per compensarle con i debiti di qualunque genere (tributari, fiscali, contribuitivi) vantati dal soggetto titolato nei confronti della pubblica amministrazione.

_____

(*) Accolto dal Govern o

Allegato B

Integrazione alla dichiarazione di voto della senatrice Bisinella sul disegno di legge n. 1015-B

Il testo approvato da questa maggioranza, prima al Senato e poi alla Camera, non può ritenersi soddisfacente. Il provvedimento così come formulato lamenta la mancanza di una visione strategica e programmatica, l'incapacità di fornire ai cittadini prospettive di medio e lungo periodo, la sostanziale carenza di quel coraggio necessario a perseguire una seria politica di razionalizzazione della spesa pubblica e di resa efficiente dell'apparato amministrativo finalizzata al rilancio del Paese.

Come se ciò non bastasse, dall'inizio di questa legislatura, è l'ennesima volta che ci troviamo a convertire un decreto-legge privo dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione. Durante l'esame nei due rami del Parlamento sono stati approvati emendamenti che hanno comportato l'aggiunta di nuovi articoli al testo. Un vero e proprio decreto *omnibus*.

Tale procedura, nei fatti, produce effetti palesemente incostituzionali, alla luce anche di quanto sancito dalla Corte costituzionale con la famosa sentenza n. 22 del 2012 e dai vari moniti dello stesso Quirinale, che però ultimamente non se ne accorge, o finge di non vedere, o comunque certamente interviene con meno solerzia.

Un decreto-legge eterogeneo, appunto, che reca misure che vanno dal contenimento della spesa per le cosiddette auto blu e le consulenze del pubblico impiego, alle stabilizzazioni, alle procedure di mobilità, all'accesso nel settore del pubblico e alla regolamentazione dei concorsi, al tema della Commissione indipendente per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, all'Agenzia per la coesione territoriale, fino ad arrivare alle misure sul sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Un motivo di nostra ferma contrarietà al provvedimento riguarda le disposizioni in materia di assunzione di dipendenti e dirigenti pubblici e gli interventi di stabilizzazione, perché tali misure contraddicono le finalità stesse del decreto, le cui disposizioni, come recita il titolo, dovrebbe perseguire obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.

Razionalizzazione vuol dire ottimizzazione, efficienza, mentre le misure in esso contenute rappresentano un dispendio di risorse pubbliche. Un esempio di spreco è rappresentato dall'autorizzazione all'AGEA, Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ad assumere tre unità dirigenziali. Si prevede, cioè, l'assunzione di ulteriori dirigenti pubblici per un ente del tutto inutile, da liquidare, perché non in grado di rispondere alle differenze di tipologie agricole e di coltivazioni tra i territori.

Riteniamo che interventi prioritari debbano essere la soluzione della questione esodati, l'abbattimento del cuneo fiscale, la decontribuzione per favorire l'occupazione, per i quali necessitano ingenti risorse, da reperire attraverso la riduzione della spesa pubblica. Invece, questo decreto-legge aumenta la spesa pubblica per stabilizzare personale precario.

Non abbiamo nulla contro queste persone, in attesa da anni di certezza del posto di lavoro, ma riteniamo che la loro stabilizzazione convalidi una visione distorta di accesso al pubblico impiego, che non si basa di certo sul principio della selezione per capacità e valore. Consideriamo, infatti, i processi di stabilizzazione lesivi della meritocrazia ed offensivi nei riguardi dei tanti giovani che investono il proprio tempo sui libri per superare un concorso pubblico.

Gli LSU, i famosi lavoratori socialmente utili, ad esempio, simboleggiano quella degenerazione del sistema di assistenza pubblica e sociale in cui lo Stato interviene erogando fondi senza un concreto piano nel lungo periodo, ma al solo scopo di acquisire consensi. Sono frutto di scellerate politiche.

L'istituto degli LSU si è trasformato nel tempo in un vero e proprio ammortizzatore sociale, con l'assurda pretesa da parte dei soggetti impiegati di ottenere il cosiddetto posto fisso, anche in quelle amministrazioni con bilancio in costante *deficit*. Ovviamente, altra questione è se a stabilizzare, nel

senso di combattere il precariato, sono enti virtuosi che vi provvedono con oneri a proprio carico.

Non possiamo non esprimere forti criticità nel metodo, per come si è intervenuti sulle misure di razionalizzazione della spesa pubblica (consulenze, autovetture in servizio), misure che nel merito possono essere considerate di buonsenso, ma che sono insufficienti, non organiche e soprattutto non adeguate al contesto economico di crisi che sta vivendo il nostro Paese.

Ci saremmo aspettati certamente qualcosa di diverso da un provvedimento come l'attuale decreto-legge che in teoria doveva apportare interventi urgenti sulla pubblica amministrazione.

Noi della Lega Nord riteniamo da sempre che la pubblica amministrazione sia il fronte sul quale bisogna combattere la principale battaglia per l'efficienza e il risparmio.

Il tasso di spreco medio è nell'ordine del 20-25 per cento, il che significa che, se si adottassero pratiche incisive, si potrebbero risparmiare almeno 100 miliardi l'anno.

Ma, cosa ben più grave, il Governo anche questa volta ha perso un'altra buona occasione per ultimare quei passaggi obbligati richiesti al fine di rendere veramente operativa la riforma fiscale. È ovvio che il pensiero va al federalismo fiscale e al suo contenuto, modello virtuoso di cambiamento. La riforma del federalismo fiscale segna una svolta senza precedenti nel nostro sistema Stato. Un sistema di finanza multilivello che declina in modo nuovo i rapporti tra Stato, autonomie ed Unione europea, al fine di assicurare un coordinamento unitario e coerente non solo della finanza pubblica, ma delle stesse politiche pubbliche.

La parola d'ordine è superare definitivamente la finanza derivata con l'attribuzione a Comuni, Province, Regioni di autonomia di entrata e di spesa; e superare il finanziamento basato sul criterio della spesa storica con quello determinato in relazione al fabbisogno *standard*.

Non ci stancheremo mai di dire e di ribadire che, per poter tagliare la spesa in maniera selettiva, occorre rispettare un principio basilare, che è quello dell'individuazione dei fabbisogni *standard* e dell'applicazione consequenziale dei costi *standard*.

Ricordo che in Europa i Paesi federali, come la Germania, il Belgio, l'Austria, presentano un costo complessivo della macchina pubblica pari alla metà di quello registrato dai Paesi unitari. In Italia, invece, in questi ultimi quindici anni abbiamo assistito solo ad un processo di decentramento di una parte della spesa e delle entrate, con il risultato che sia l'una sia l'altra sono aumentate a dismisura.

Per recuperare il tempo perduto bisogna completare dunque il lavoro iniziato nella scorsa legislatura in materia di federalismo fiscale.

Il passaggio dalla spesa storica al costo *standard* orienterà la politica delle amministrazioni verso una nuova logica meritocratica, suscettibile di evitare le solite inefficienze. Un sistema entro il quale siano ben individuabili le responsabilità può dare le migliori garanzie ai cittadini di un'efficace condotta della cosa pubblica.

Soltanto in questo modo sarà possibile restituire ai cittadini la voglia di essere parte attiva nel governo del territorio.

È inaccettabile che vi siano Regioni nelle quali la lotta alla disoccupazione si basa esclusivamente sull'assistenzialismo, dove i dipendenti pubblici, se parametrati alla grandezza del territorio e alla densità popolare dello stesso, sono il doppio, se non il triplo, di quelli occupati in altre Regioni per giunta maggiormente efficienti e virtuose, situazioni paradossali ampiamente denunciate.

È necessario attivare il circuito della responsabilità, favorendo la trasparenza delle decisioni di spesa e la loro imputabilità, al fine di garantire una gestione responsabile del pubblico denaro.

Invece continuiamo ad assistere a un vero e proprio *boom* della spesa pubblica, alla faccia del liberismo. Alcuni dati, pubblicati da tutti i giornali: la spesa pubblica dal 1997 ad oggi è aumentata del 69 per cento: in termini assoluti significa 296 miliardi di euro in più; le entrate fiscali a loro volta sono cresciute del 59 per cento. Una specie di partito unico della spesa che ha unito centrodestra e centrosinistra. Un *monstrum horribile*, che continua a schizzare a discapito di una forte diminuzione della spesa in conto capitale.

Cioè in definitiva, e per farla breve, il profilo della spesa pubblica italiana negli ultimi anni evidenzia e conferma tutte le anomalie di uno Stato centralista, che usa la cesoia con le autonomie locali e non

riesce a razionalizzare i propri apparati e la spesa centrale.

Quello che noi proponiamo e quello che doveva essere fatto con questo decreto-legge, e che dovrebbe essere fatto da questo Esecutivo, è il taglio vero, effettivo, degli sprechi del settore pubblico, per liberare risorse per rilanciare i consumi, incidere sul cuneo fiscale, abbassare la pressione fiscale a carico delle imprese, puntare alla loro competitività riducendo il peso di fisco e burocrazia, favorire l'occupazione, soprattutto giovanile.

Basti pensare alla distribuzione del personale nella pubblica amministrazione: lo Stato con i suoi Ministeri ha il 56 per cento dei dipendenti pubblici, le Regioni a statuto ordinario hanno solo l'1,15 per cento, i dipendenti delle Province sono 1'1,75 percento.

Una contraddizione, stando anche alle odierne analisi del *report* dell'Osservatorio sulla spesa pubblica, insita nella distribuzione della spesa: lo Stato, che incassa il 78 per cento delle entrate tributarie, gestisce solo il 24 per cento della spesa pubblica, mentre le amministrazioni locali gestiscono il 33 per cento della spesa primaria pur potendo contare su appena il 18 per cento delle entrate pubbliche.

Quindi, purtroppo, niente di nuovo sotto il sole, scusandomi per il gioco di parole.

Da qualche anno in qua, l'aggiustamento dei conti pubblici italiani avviene quasi totalmente dal lato dell'inasprimento fiscale.

Si alzano ispirati proclami a favore del taglio della spesa pubblica ma poi si arriva sempre alla stessa soluzione: tagli lineari senza distinguere tra enti virtuosi e spreconi, e soprattutto tante, troppe tasse.

Quanto si può andare avanti così? Abbiamo letto tutti che il premier inglese Cameron taglierà la spesa pubblica di 11,5 miliardi di sterline nel 2015-2016. Detto fatto. Perché in Inghilterra c'è un ufficio *ad hoc* che monitora al centimetro i centri di spesa centrali e locali e ha la contabilità di tutte le amministrazioni pubbliche in tempo reale. Sa dove sono allocati e come si spendono i soldi dei cittadini inglesi. Dovrebbe essere la normalità in un paese civile e moderno, da noi invece non è così.

In Italia, per paradosso, non esiste un ufficio al Tesoro che possa e sappia svolgere la stessa funzione.

In questi anni alcuni si sono riempiti la bocca con «*due diligence*» pubbliche, vari commissari *spending review*, commissioni speciali, rapporti Padoa-Schioppa, Giarda, Giavazzi, Bondi... I nomi illustri si sprecano. Eppure nessuno ancora oggi sa bene fino in fondo come siano allocati gli 800 miliardi di spesa pubblica complessiva e in che rivoli finiscano effettivamente. Come vengano spesi i soldi, che ritorno sull'investimento c'è, il grado di efficienza. Ci sono studi parziali, approssimazioni.

Non siamo in grado dunque di avere un monitoraggio efficace che ci permetta di andare a tagliare chirurgicamente i mille sprechi e le mille inefficienze della nostra spesa pubblica. Così continueremo ad inseguire un miliardo di qui e uno di là, raschiando il barile e imponendo la solita accisa, per disperazione.

Se alle imprese chiediamo di diventare più competitive, dall'altra parte la politica ha il compito di creare un contesto che riduca gli svantaggi competitivi e favorisca la crescita. Sta alla politica dare norme comprensibili e stabili nel tempo, alleggerire e velocizzare le procedure burocratiche, disegnare un fisco che premi lavoro e investimenti, assicurare infrastrutture adeguate, garantire costi energetici competitivi, e così via. Imprese e sistema Paese vincono o perdono insieme.

Siamo in uno dei momenti di maggiore difficoltà del nostro Paese: basti pensare ai 9 milioni di italiani che non hanno lavoro, sono cassaintegrati o hanno un lavoro insufficiente al proprio sostentamento. Insieme ai loro famigliari sono la maggioranza della popolazione. Non abbiamo mai avuto negli ultimi decenni un disagio sociale così ampio.

Di fronte a questa situazione, i partiti continuano a occuparsi di questioni interne e spesso personalistiche o di temi quasi irrilevanti, che non incidono e non fanno la differenza rispetto alle prospettive del Paese.

L'iniziativa politica è in una situazione che si potrebbe definire «di stallo», di non azione rispetto ai problemi del Paese.

Quando in un Paese si decide di dar vita a un Governo di larghe intese, ci si aspetterebbe che un'opportunità del genere venisse colta per affrontare problemi strutturali. Al momento dobbiamo invece prendere atto che ci troviamo di fronte a un Governo che finora ha solo posticipato decisioni

importanti o è rimasto bloccato a causa dei veti contrapposti della propria maggioranza. Così è praticamente impossibile adottare le riforme di cui il Paese ha urgentemente bisogno.

E le famiglie e le imprese se ne rendono conto e, di conseguenza, crescono la sfiducia e il disincanto per le istituzioni, l'Europa e la stessa democrazia.

Se continueremo a non fare ciò che serve per l'economia, cioè un massiccio intervento di breve periodo e un radicale programma dì riforme, incidendo in modo serio, deciso, sulla spesa pubblica, avremo ben più di un autunno caldo, avremo stagioni sempre più calde.

Le riserve di tantissime famiglie e di tante imprese sono finite o stanno per finire: pensiamo a quei 9 milioni di italiani di cui parlavo prima. Una situazione criticissima.

Per le ragioni sopra esposte, rimaniamo profondamente critici e insoddisfatti sull'impostazione del decreto-legge all'esame ed esprimiamo il nostro voto contrario.

Dichiarazione di voto della senatrice De Monte sul disegno di legge n. 1015-B

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che è tornato oggi all'esame dell'Aula del Senato è parte dell'ampia azione di Governo sviluppata in questi mesi tesa a proseguire sulla strada della revisione della spesa pubblica.

Il Governo Letta ha ritenuto necessaria sia un'ulteriore contrazione della spesa pubblica sia un miglioramento dell'allocazione delle risorse.

Ciò nella convinzione che, oltre a migliorare gli equilibri di finanza pubblica, occorre infatti anche favorire una maggiore efficienza delle pubbliche amministrazioni, potenziandone l'efficacia e la trasparenza.

Come ho già avuto modo di sottolineare in quest'Aula, nell'esaminare il provvedimento, prima in Commissione ed ora in Aula, ci siamo trovati di fronte a una complessità di analisi determinata da un lato dalla eterogeneità del decreto legge, di cui abbiamo più volte evidenziato l'inopportunità e, dall'altro, nell'intervenire in un settore - quello della pubblica amministrazione - che rappresenta grandi differenze al proprio interno, sia tra i diversi comparti sia territorialmente.

L'ambizione del provvedimento è quella di ricercare un equilibrio tra il dare una risposta concreta alle attese dei tanti precari che svolgono un'utile funzione nella pubblica amministrazione e, al contempo, di offrire certezza ai vincitori di concorso che in questi ultimi anni hanno inutilmente atteso una risposta alle loro aspettative.

Queste sono le ragioni che hanno motivato le iniziative emendative della Commissione, secondo i principi che oggi rivendichiamo.

Riconosco che si tratta di un equilibrio non semplice nelle condizioni attualmente date. E condizioni date significa fare i conti con i vincoli di bilancio; con una pubblica amministrazione che negli anni si è progressivamente differenziata al proprio interno; con la necessità, comunque, di garantire servizi efficienti e qualità sul territorio.

Nonostante queste difficoltà abbiamo inteso mantenere fermi alcuni principi fondamentali: l'accesso nella pubblica amministrazione avviene mediante concorso pubblico, così come sancito dalla Carta costituzionale all'articolo 97, e la modalità d'impiego (salvo casi eccezionali e temporanei) è quella a tempo indeterminato.

Il collega relatore Pagliari ha già ampiamente illustrato le modifiche intervenute nel corso dell'esame parlamentare alla Camera, con particolare riferimento alla normativa sul SISTRI e sulla gestione dei rifiuti. Vorrei soffermarmi brevemente solo su alcune disposizioni, di significativo interesse. Ad esempio l'articolo 1, che persegue risparmi di spesa su due versanti: autovetture di servizio e buoni taxi, studi e incarichi di consulenza.

Per questo secondo aspetto il comma 5 reca un inasprimento del limite di spesa annua per studi ed incarichi di consulenza.

Alcune previsioni dell'articolo 2 concernono invece la rilevazione del costo del lavoro nella pubblica amministrazione. Si prevede (dal 1° gennaio 2014) l'assoggettamento di tutte le amministrazioni pubbliche censite dall'ISTAT al controllo del costo del lavoro (comma 10).

Il Senato in prima lettura aveva previsto che la disposizione non si applicasse agli organi di rilievo

costituzionale; la Camera dei deputati ha soppresso tale aggiunta.
Non ultimo, all'articolo 3 la Camera dei deputati ha aggiunto il comma 7-*ter*, che prevede che i dirigenti delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici (escluse quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati o società loro controllate), i quali siano titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità in corso di erogazione, abbiano sospeso il trattamento pensionistico per la durata dell'incarico dirigenziale, qualora la società presenti un esercizio in attivo. Qualora invece la società presenti l'ultimo esercizio in perdita, quei medesimi dirigenti (se titolari di trattamento pensionistico la cui erogazione sia già disposta) cessano dal rapporto, improrogabilmente al 31 dicembre 2013. Né le società possono coprire in seguito le posizioni così resesi disponibili in organico, con nuove assunzioni.
Ritengo che si tratti di un messaggio importante, in questa particolare fase storica, caratterizzata da un maggiore rigore nella spesa pubblica, ossia che nelle società controllate si applichi un comportamento virtuoso a livello dirigenziale, concetto prima sconosciuto e, soprattutto, slegato dal raggiungimento di obiettivi di bilancio in attivo della società stessa.
Nel rivendicare quindi l'utilità delle misure contenute nel decreto, nonché della portata emendativa allo stesso, a nome del Gruppo del Partito Democratico annuncio il nostro voto favorevole alla legge di conversione del decreto-legge.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:
Disegno di legge n.1015-B:
sulla votazione finale la senatrice Mussolini avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Abbado, Angioni, Bitonci, Bubbico, Chiti, Ciampi, De Poli, Fattorini, Formigoni, Giacobbe, Guerra, Malan, Messina, Minniti, Monti, Pinotti, Sciascia, Stucchi, Turano e Vicari.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: D'Anna, Fattori e Mirabelli, per attività della 14a Commissione permanente; Catalfo, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Battista, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, approvazione di documenti

La Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, nella seduta del 22 ottobre 2013, ha approvato - ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, commi 1 e 2, del Regolamento - una risoluzione a conclusione dell'esame dell'affare assegnato concernente l'accesso alle strutture che accolgono e assistono gli immigrati (Doc. XXIV-*ter*, n. 3).
Il predetto documento è inviato al Ministro dell'interno.

Regolamento del Senato, proposte di modificazione

E' stata presentata la seguente proposta di modificazione del Regolamento d'iniziativa dei senatori: Zeller, Berger, Palermo, Laniece, Fravezzi, Panizza, Zin, Longo e Buemi - "Modificazione dell'articolo 151-*bis* in materia di svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata in Assemblea e introduzione dell'articolo 153-*bis* in materia di interrogazioni a risposta immediata in Commissione" (*Doc.* II, n. 21).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro PA e semplificazione
Presidente del Consiglio dei ministri
(Governo Letta-I)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche

amministrazioni (1015-B)
(presentato in data 25/10/2013);
S.1015 approvato dal Senato della Repubblica
C.1682 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Ministro affari esteri
(Governo Letta-I)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 2010 (1143)
(presentato in data 28/10/2013);
senatore Malan Lucio
Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan (1144)
(presentato in data 28/10/2013);
senatrice Finocchiaro Anna
Obbligo di deposito presso la Cassa depositi e prestiti delle somme detenute da notai e pubblici ufficiali (1145)
(presentato in data 24/10/2013);
DDL Costituzionale
senatore Malan Lucio
Revisione dell'ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri (1146)
(presentato in data 25/10/2013);
senatori Casson Felice, Cirinna' Monica, Filippin Rosanna
Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di tutela degli utenti e repressione delle violazioni del diritto d'autore ai fini di lucro nelle reti di comunicazione elettronica (1147)
(presentato in data 24/10/2013);
senatori Catalfo Nunzia, Bencini Alessandra, Paglini Sara, Puglia Sergio, Taverna Paola, Airola Alberto, Bertorotta Ornella, Bignami Laura, Blundo Rosetta Enza, Bocchino Fabrizio, Bottici Laura, Buccarella Maurizio, Bulgarelli Elisa, Campanella Francesco, Cappelletti Enrico, Casaletto Monica, Castaldi Gianluca, Ciampolillo Lello, Cioffi Andrea, Cotti Roberto, Crimi Vito Claudio, De Pietro Cristina, Donno Daniela, Endrizzi Giovanni, Fucksia Serenella, Gaetti Luigi, Girotto Gianni Pietro, Giarrusso Mario Michele, Lezzi Barbara, Lucidi Stefano, Mangili Giovanna, Martelli Carlo, Marton Bruno, Molinari Francesco, Montevecchi Michela, Moronese Vilma, Morra Nicola, Mussini Maria, Nugnes Paola, Orellana Luis Alberto, Pepe Bartolomeo, Romani Maurizio, Santangelo Vincenzo, Scibona Marco, Serra Manuela, Simeoni Ivana, Vacciano Giuseppe
Istituzione del reddito di cittadinanza (1148)
(presentato in data 29/10/2013).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (1015-B)
previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita')
S.1015 approvato dal Senato della Repubblica
C.1682 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati
(assegnato in data 25/10/2013).

Inchieste parlamentari, annunzio di presentazione di proposte

In data 23 ottobre è stata presentata la seguente proposta d'inchiesta parlamentare d'iniziativa del senatore Micheloni. - "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui costi di

funzionamento connessi agli interventi per la Cooperazione allo sviluppo" (*Doc*. XXII, n. 12).

Atti e documenti trasmessi dalla Commissione europea, deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alla 3ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1ª e 14ª, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: "Strategia di allargamento e sfide principali per il periodo 2013-2014" (Atto comunitario n. 6), trasmesso dalla Commissione europea il 21 ottobre 2013.

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettere in data 11, 14 e 21 ottobre 2013, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, quattro decreti concernenti:

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2010, per "ulteriori lavori di consolidamento e restauro del nuraghe e villaggio di Corruoe" nel Comune di Cossoine (Sassari). La predetta documentazione è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 5a e 7a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 157);

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2010, per "ulteriori interventi imprevisti ed imprevedibili da eseguirsi nel complesso monastico di San Domenico in Andria (Bari)". La predetta documentazione è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 5a e 7a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 158);

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2010, per il "Progetto rete: protezione di rifugiati non inseriti in progetti SPRAR in tempo di crisi" nel Centro Immigrazione Asilo Cooperazione internazionale di Parma e Provincia ONLUS. La predetta documentazione è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 1a e 5a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 159);

l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2010, per il "restauro del Fondo del Genio Civile" nell'archivio di Stato di Brindisi. La predetta documentazione è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, alla 5a e 7a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 160).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 15 e 22 ottobre 2013, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni - le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca di incarichi di livello dirigenziale generale:

all'Ingegner Ciro Esposito, alla dottoressa Maria Pia Pallavicini e al dottor Roberto Daniele, il conferimento di incarico, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e trasporti;

alla dottoressa Elisabetta Moffa, il conferimento di incarico di livello dirigenziale generale, nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

alla dottoressa Marcella Gargano, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

alla dottoressa Antonietta Fava, il conferimento di incarico, nell'ambito del Ministero della difesa.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, ha inviato - ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 - le comunicazioni concernenti le seguenti nomine:

professor Giovanni Biondi a Presidente dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) (n. 11);

dottor Paolo Sestito a Presidente dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) (n. 12).

Tali comunicazioni sono state trasmesse, per competenza, alla 7a Commissione permanente.

Governo, progetti di atti dell'Unione europea

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 15, 17, 22 e 24 ottobre 2013, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - progetti di atti dell'Unione europea, nonchè atti preordinati alla formulazione degli stessi. Con tali comunicazioni, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione su taluni degli atti inviati.

I predetti atti sono trasmessi alle Commissioni, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il testo degli atti medesimi è disponibile presso il Servizio affari internazionali - Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea.

Conferimento di incarichi dirigenziali e di consulenza

Con lettera in data 8 ottobre 2013, è pervenuta - ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 27 dicembre 2007, n. 244 - la comunicazione concernente il conferimento di tre incarichi di consulenza per prestazione di servizi nonché l'importo del rispettivo compenso, relativo alla società Fintecna S.p.A..

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, trasmissione di documenti

Il Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha inviato, ai sensi dall'articolo 6, comma 7, lettera *h)*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la relazione sull'attività svolta dall'Autorità stessa nell'anno 2012.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (*Doc*. XLIII, n. 1).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Segretario generale della Corte dei conti, con lettera in data 21 ottobre 2013, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale all'ingegner Luca Attias.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Commissione europea, trasmissione di atti e documenti

Nel periodo dal 15 al 29 ottobre 2013 la Commissione europea ha inviato atti e documenti di consultazione adottati dalla Commissione medesima.

I predetti atti e documenti sono trasmessi alle Commissioni, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il testo degli atti e documenti medesimi è disponibile presso il Servizio affari internazionali - Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 22 ottobre 2013, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, in vista dell'attuazione, entro il 2020, di un accordo internazionale che introduce una misura mondiale unica basata sul mercato da applicarsi alle emissioni del trasporto aereo internazionale (COM (2013) 722 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 13ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 5 dicembre 2013.

Le Commissioni 3ª, 8ª e 14ª e potranno formulare osservazioni e proposte alla 13ª Commissione entro

il 28 novembre 2013.

La Commissione europea, in data 17 ottobre 2013, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (COM (2013) 622 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 8ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 5 dicembre 2013.

Le Commissioni 3ª e 14ª e potranno formulare osservazioni e proposte alla 8ª Commissione entro il 28 novembre 2013.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

la signora Maria Luisa Picciuca, di Polizzi Generosa (Palermo), chiede una revisione della normativa in materia di omicidio stradale e di lesioni personali conseguenti alla violazione del codice della strada (*Petizione n. 534)*;

il signor Guido Celoni, di Acqui Terme (Alessandria), chiede una nuova regolamentazione dei compiti a casa per gli alunni delle scuole primarie e secondarie, al fine di vietarne l'assegnazione durante l'anno scolastico e di consentirla, invece, durante le vacanze estive (*Petizione n. 535)*;

il signor Claudio Rao, di Torino, chiede che, al fine di tutelare la rappresentanza del genere maschile in campo educativo, venga introdotto un sistema di "quote azzurre" nella scuola elementare (*Petizione n. 536)*;

il signor Tommaso Badano, di Genova, chiede nuove norme in materia di classificazione degli immobili ai fini della loro tassazione, con particolare riguardo a quelli cosiddetti "di lusso" o "di pregio" (*Petizione n. 537)*;

il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede:

l'istituzione del Garante nazionale per i diritti delle persone detenute (*Petizione n. 538)*;

l'istituzione in Roma del Museo Luogo della Memoria per gli internati militari italiani (*Petizione n. 539)*;

nuove disposizioni in materia di aree naturali protette (*Petizione n. 540)*;

disposizioni in materia di commemorazione del centenario della Prima guerra mondiale (*Petizione n. 541)*;

norme per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle persone affette da autismo e per l'assistenza alle loro famiglie (*Petizione n. 542)*;

il riordino della Croce Rossa Italiana e del 118 (*Petizione n. 543)*;

la riduzione del costo dei biglietti dei traghetti da e per la Sicilia, la Sardegna e le isole minori (*Petizione n. 544)*;

l'integrazione del Consiglio di amministrazione della RAI-TV con un consigliere in rappresentanza degli abbonati (*Petizione n. 545)*;

disposizioni concernenti l'erogazione di contributi a sostegno delle attività circensi e, in generale, dello spettacolo (*Petizione n. 546*);

nuove disposizioni per il contrasto dell'omofobia e della transfobia (*Petizione n. 547*);

la riduzione a cinque anni della durata del mandato del Presidente della Repubblica (*Petizione n. 548*);

provvedimenti atti a risolvere talune criticità relative alla discarica di Falcognana (Roma) (*Petizione n. 549*);

la concessione di amnistia e indulto per contrastare il sovraffollamento delle carceri (*Petizione n. 550*);

misure atte a contrastare le manifestazioni di razzismo nel corso delle competizioni sportive (*Petizione n. 551*);

la definitiva soppressione dei cosiddetti "enti inutili" (*Petizione n. 552*);

l'abolizione della "legge Bossi - Fini" e nuove norme sui flussi migratori (*Petizione n. 553*);
la rivalutazione delle pensioni al di sotto dei tremila euro mensili (*Petizione n. 554*);
provvedimenti atti a scongiurare la chiusura dei laboratori di analisi (*Petizione n. 555*);
misure atte a far decollare la cosiddetta "economia del mare" (*Petizione n. 556*);
provvedimenti in materia di mutui bancari (*Petizione n. 557*);
misure volte a riqualificare e a non cedere a privati lo stadio comunale di Civitavecchia (Roma) (*Petizione n. 558*);
nuove norme in materia di calamità naturali e per la disciplina dell'assicurazione a copertura dei relativi rischi (*Petizione n. 559*);
una normativa elettorale contro l'eccessiva frantumazione dei raggruppamenti politici (*Petizione n. 560*);
nuove norme in materia di servizi sociali (*Petizione n. 561*);
nuove norme in materia di protezione civile (*Petizione n. 562*);
nuove norme in materia di collocamento dei calciatori professionisti (*Petizione n. 563*);
l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Moro (*Petizione n. 564*);
l'adozione di controlli atti a contrastare il fenomeno dei cosiddetti "falsi invalidi" (*Petizione n. 565*);
il censimento delle caserme dismesse (*Petizione n. 566*);
la semplificazione della *Gazzetta Ufficiale* (*Petizione n. 567*);
nuove norme a tutela della salubrità dei prodotti ortofrutticoli italiani (*Petizione n. 568*);
provvedimenti a tutela dei cittadini in materia di telefonate indesiderate (*Petizione n. 569*);
interventi atti ad assicurare un miglior servizio postale (*Petizione n. 570*);
la riduzione delle spese per gli organi costituzionali e gli enti locali e l'abolizione dei privilegi di cui godono eletti e dipendenti (*Petizione n. 571*);
la riforma del *Welfare* (*Petizione n. 572*);
la riduzione delle commissioni per l'utilizzo delle carte di credito (*Petizione n. 573*);
l'adozione di iniziative, presso le competenti sedi internazionali, volte ad eliminare le monete da uno e due centesimi di euro (*Petizione n. 574*);
la soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (*Petizione n. 575*);
la riduzione delle spese militari (*Petizione n. 576*);
l'abolizione della patente a punti (*Petizione n. 577*);
nuove norme in materia di ritardo nei pagamenti delle bollette relative alle comuni utenze dei consumatori (*Petizione n. 578*);
l'adozione di riforme istituzionali volte a cambiare la struttura dello Stato (*Petizione n. 579*);
l'abolizione del *ticket* sui medicinali (*Petizione n. 580)*;
iniziative volte a chiarire talune questioni concernenti la riserva aurea italiana (*Petizione n. 581*);
il signor Paolo Pelini, di Roma, chiede provvedimenti per la riqualificazione della professione di farmacista (*Petizione n. 582)*.

Tali petizioni, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Montevecchi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00127 del senatore Endrizzi ed altri.

I senatori Puppato, Favero, Pagliari, Moscardelli, Borioli, Astorre hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-01029 della senatrice Pezzopane.

Il senatore Campanella ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-01051 del senatore Morra ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 24 al 28 ottobre 2013)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 17

BITONCI: sull'aggressione subita da un controllore da parte di una donna di origine nigeriana a

Padova (4-00445) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)
sulla realizzazione di una nuova moschea a Padova (4-00465) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)
su uno scippo ai danni di un'anziana a Padova (4-00495) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)
sullo spaccio di sostanze stupefacenti a Padova (4-00528) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)
su uno scippo ai danni di una donna a Padova (4-00532) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)
sul potenziamento della stazione dei Carabinieri di Piove di Sacco (Padova) (4-00584) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)
BUEMI ed altri: su presunte manifestazioni di ispirazione nazifascista in provincia di Varese (Padova) (4-00393) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)
COMAROLI, BELLOT: sull'annullamento di alcuni verbali di contestazione del codice della strada presso il Comune di Napoli (4-00618) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)
SONEGO: sulla presenza a bordo di un aereo della tratta Roma-Venezia di una donna a volto coperto (4-00535) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)
Mozioni
LUCHERINI, ZANDA, FEDELI, GHEDINI Rita, TONINI, SUSTA, STEFANO, ASTORRE, CASSON, CIRINNA', CORSINI, FRAVEZZI, GIACOBBE, LO GIUDICE, MARINO Mauro Maria, MICHELONI, MOSCARDELLI, PAGLIARI, PEGORER, PEZZOPANE, SCALIA, SOLLO, SPILABOTTE - Il Senato,
premesso che:
la comunicazione del 6 dicembre 2012 della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio, relativa ad un piano d'azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale COM (2012) 722, afferma gli obiettivi che il piano di azione intende raggiungere. Ovvero, fornire, a livello di Unione europea, una risposta efficace all'evasione fiscale e alla pianificazione fiscale aggressiva. Il piano prevede, altresì, un complesso di misure da attuare al fine di aiutare gli Stati membri della UE a tutelare la propria base imponibile;
la raccomandazione della Commissione europea del 6 dicembre 2012 sulla pianificazione fiscale aggressiva C(2012) 8806, adottata a corredo della comunicazione, fornisce una definizione di "pianificazione fiscale aggressiva" da intendersi quale pratica, tecnicamente legale, di "ingegneria" fiscale con la quale le multinazionali e le grandi imprese sfruttano a proprio vantaggio alcuni aspetti tecnici di un sistema fiscale o i disallineamenti (*mismatching*) tra più giurisdizioni fiscali, con il precipuo obiettivo di ridurre l'ammontare dell'imposta dovuta. Essendo le strutture di pianificazione fiscale sempre più elaborate e sofisticate, la Commissione con tale raccomandazione invita gli Stati membri ad adottare una norma antiabuso generale (General anti-abuse rule-GAAR) al fine di contrastare tali strutture, nei confronti delle quali i legislatori nazionali non dispongono di strumenti sufficientemente adeguati. La raccomandazione, inoltre, incoraggia gli Stati membri a prevedere nelle loro convenzioni contro le doppie imposizioni misure volte a porre rimedio ai casi, sempre più frequenti, di doppia non imposizione;
la raccomandazione del 6 dicembre 2012 concernente misure destinate a incoraggiare i Paesi terzi ad applicare norme minime di buona *governance* in materia fiscale C(2012) 8805, adottata anch'essa a corredo della citata comunicazione, stabilisce criteri che consentono di identificare i Paesi terzi che non rispettano le norme minime di buona *governance* fiscale, prevedendo una serie di misure che gli Stati membri possono adottare nei confronti dei Paesi terzi che non ottemperano a dette norme e a favore di quelli che le soddisfano. Originando dalla percezione che l'esistenza di legislazioni fiscali differenti è conseguenza naturale della sovranità fiscale di ciascuno Stato, e che alcuni Paesi terzi abbiano sistemi fiscali caratterizzati da un basso livello di imposizione, la Commissione europea, con la seguente raccomandazione, sottolinea la coincidenza generalmente esistente tra politiche fiscali "blande", adottate dai Paesi terzi, e l'assenza di trasparenza o di scambio di informazioni con gli altri Stati. Simili politiche consentono agli Stati terzi che le applicano di attrarre investimenti e capitali mobili, offrendo ai non residenti un rifugio per determinati tipi di redditi la cui esistenza viene in tal

modo occultata all'amministrazione fiscale del rispettivo Stato di residenza. Inoltre, tali politiche fiscali da un lato erodono la base imponibile degli Stati che le subiscono, dall'altro, e ciò è valido in particolar modo nell'ambito della UE, misure che prevedono bassi o nulli livelli di imposizione fiscale, pregiudicano il buon funzionamento del mercato interno poiché contribuiscono a generare flussi artificiali di capitali e di contribuenti;

la decisione della Commissione del 23 aprile 2013 è volta ad istituire un gruppo di esperti della Commissione denominato "Piattaforma sulla buona *governance* fiscale, la pianificazione fiscale aggressiva e la doppia imposizione" (2013/C 120/07). Tra le principali funzioni della "piattaforma" si annoverano: la promozione del dialogo tra imprese, società civile e esperti delle autorità tributarie nazionali su temi relativi alla buona *governance* in materia fiscale, all'*aggressive tax planning* e alla doppia imposizione; la comunicazione alla Commissione delle informazioni utili ad individuare le priorità nelle materie citate; il sostegno volto all'applicazione e all'attuazione delle raccomandazioni richiamate; la trasmissione alla Commissione delle informazioni necessarie per la preparazione della relazione sull'attuazione delle raccomandazioni riguardanti le misure destinate ad incoraggiare i Paesi terzi ad applicare *standard* minimi di *good governance* fiscale;

in materia di doppie imposizioni la Commissione europea, con la comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo COM (2011) 712, ha messo in luce il ruolo negativo della doppia imposizione transfrontaliera per il corretto funzionamento del mercato interno. Infatti, in un contesto transfrontaliero, la doppia imposizione, conseguenza di un'interazione non coordinata dei regimi fiscali nazionali, costituisce un grave impedimento per un più concreto sviluppo del mercato interno, per una libera concorrenza e per un pieno svolgimento delle attività economiche da parte di imprese e cittadini. Nonostante vi sia la consapevolezza, da parte degli Stati membri, di eliminare la doppia imposizione, e nonostante siano in vigore diverse convenzioni contro le doppie imposizioni tra vari Stati membri, gli strumenti vigenti per l'eliminazione della doppia imposizione appaiono ancora insufficienti e non sempre funzionano in modo efficace;

il rapporto "Addressing base erosion and profit shifting" (BEPS), realizzato dall'OCSE, organizzazione internazionale alla quale aderiscono 21 dei 28 Paesi membri della UE, su richiesta dei Paesi del G20, e pubblicato in data 12 febbraio 2013, testimonia come molte multinazionali approntano strategie fiscali che, sebbene tecnicamente legali, consentono loro di ridurre considerevolmente la propria base imponibile, falsando così la libera concorrenza e frenando la competitività delle imprese. Sfruttando le incongruenze tra le diverse giurisdizioni fiscali, molte multinazionali riescono a proteggere i loro redditi da qualsiasi imposizione fiscale traendo uno sleale vantaggio competitivo nei confronti delle piccole e medie imprese. Il rapporto, tra le principali cause dell'erosione della base imponibile, annovera il fenomeno noto con il nome di "*profit shifting*", ovvero lo spostamento, da parte delle imprese multinazionali, dei loro redditi in quegli Stati dove vige un regime fiscale più vantaggioso;

in data 19 luglio 2013, sulla base di quanto emerso dal citato rapporto BEPS e sulla scorta delle riflessioni maturate a margine del G20 dei Ministri delle finanze del 15 e 16 febbraio 2013 tenutosi a Mosca, l'OCSE ha pubblicato un documento dal titolo "Action plan on base erosion and profit shifting". In un contesto economico sempre più interconnesso, le amministrazioni fiscali dei singoli Paesi faticano a tenere il passo con le grandi multinazionali, con una crescente fluidità di capitali, con uno sviluppo dell'economia digitale sempre rapido e sofisticato, nonché con una crescente importanza della proprietà intellettuale, dello sviluppo tecnologico e del settore dell'ICT. Pertanto, in un ambiente economico siffatto, le norme nazionali in materia di tassazione internazionale e gli *standard* concordati a livello internazionale non sono più in grado di contrastare in maniera efficace il fenomeno dell'erosione della base imponibile e dello spostamento dei profitti nei cosiddetti paradisi fiscali. Sulla base di tali considerazioni il piano d'azione prevede una serie di misure volte a riallineare i principi regolatori della fiscalità internazionale e ad adattarla all'attuale contesto economico, globalizzato e interconnesso. Il piano, inoltre, definisce anche un *timing* per la sua attuazione, previsto entro i successivi 18-24 mesi a partire dalla data della sua pubblicazione;

al fine di contrastare più efficacemente l'evasione e la frode fiscale, la Commissione europea, in data

12 giugno 2013 ha presentato una proposta al Consiglio (Proposal for a council directive amending directive 2011/16/EU as regards mandatory automatic exchange of information in the field of taxation) con la quale si intende modificare la direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa fiscale. La Commissione ha proposto di ampliare il campo delle categorie di reddito soggette allo scambio automatico di informazioni all'interno dell'Unione europea, a partire dal 1° gennaio 2015. In particolare lo scambio automatico di informazioni riguarderà non solo le categorie di reddito previste dalla direttiva 2011/16/UE, ma sarà esteso anche ai dividendi, ai guadagni di capitale, ai redditi generati da attività detenute in conti finanziari, nonché a qualsiasi importo rispetto al quale l'istituto finanziario è l'obbligato o il debitore, inclusi i pagamenti di rimborsi, come pure i saldi dei conti;

a livello internazionale, il modello di accordo sullo scambio di informazioni è disciplinato dalla normativa FATCA (Foreign account tax compliance act) adottata dal Governo USA il 18 marzo 2010. L'Italia, insieme con altri Paesi europei quali: Germania, Francia, Spagna e Regno Unito (*Fatca partners*) e unitamente agli Stati Uniti ha adottato, nel luglio 2012, il suddetto modello internazionale di accordo in ambito fiscale, sulla base del quale dovranno essere stipulati accordi bilaterali aventi l'obiettivo di garantire la *tax compliance* transfrontaliera e rendere effettiva la trasparenza fiscale nei rapporti tra le amministrazioni finanziarie degli Stati parte dell'accordo. Inoltre, detti accordi bilaterali, oltre ad essere improntati al principio di reciprocità e a sancire uno scambio automatico di informazioni, prevedono meccanismi intesi a semplificare gli adempimenti e a ridurre i costi per le istituzioni finanziarie interessate degli Stati parte dell'accordo;

a livello europeo Francia, Germania, Spagna, Regno Unito e Italia hanno dato l'abbrivio ad un'iniziativa, alla quale hanno successivamente aderito altri 12 Paesi membri ed aperta a tutti i Paesi dell'Unione, che trae ispirazione dalla normativa FATCA. Tale iniziativa, "accordo-pilota multilaterale sullo scambio di informazioni", che ha l'ambizione di far assumere all'Europa un ruolo di guida nella promozione dello scambio automatico di informazioni e di porsi come modello *standard* a livello europeo in tema di contrasto della frode ed evasione fiscali, consiste nella predisposizione di un modello di accordo multilaterale per lo scambio di informazioni automatico a livello europeo. Tale modello ha come obiettivo primario la lotta all'evasione fiscale mediante la trasparenza bancaria, da realizzarsi, su base reciproca, relativamente a conti bancari, investimenti e redditi all'estero dei residenti negli Stati parte dell'accordo;

a livello nazionale è in corso di esame in Parlamento il disegno di legge (AS 1058) recante delega al Governo per la revisione del sistema fiscale. Tra le varie misure, esso prevede norme in materia di evasione, erosione ed elusione fiscale, nonché in materia di abuso del diritto, da considerarsi, quest'ultimo, quale uso distorto di strumenti giuridici al fine prevalente di ottenere un risparmio di imposta;

considerato che:

la frode fiscale e l'evasione fiscale compromettono gravemente le esigenze di bilancio di ogni singolo Stato. Si stima, invero, che la perdita di gettito fiscale annuale causata dalla frode, dall'evasione ed elusione fiscali, nonché dalla pianificazione fiscale aggressiva raggiunga la preoccupante cifra di 1.000 miliardi di euro, che rappresenta un costo pari a circa 2.000 euro per ogni cittadino europeo. In Italia l'evasione fiscale raggiunge l'enorme valore di 120-130 miliardi circa, quasi il 10 per cento del Pil, ragione per cui l'Italia è stata, insieme con altri *partner* europei, la destinataria di specifiche raccomandazioni da parte della Commissione europea, intese ad invitare gli Stati destinatari delle suddette raccomandazioni ad adottare misure volte a conferire poteri più incisivi alle amministrazioni fiscali;

la lotta contro la frode e l'evasione fiscale non rappresenta soltanto una questione di "entrate", ma anche una questione di equità e giustizia fiscale. L'erosione della base imponile costringe gli Stati a comprimere l'erogazione di servizi pubblici essenziali come la sanità, l'istruzione e le infrastrutture da un lato, dall'altro induce gli stessi, soprattutto in momenti di difficoltà economiche come quelli attuali, ad aumenti supplementari di imposizione fiscale, che gravano pesantemente sui contribuenti onesti per compensare le perdite di gettito causate dagli evasori;

la dannosa concorrenza fiscale, che pratiche evasive ed elusive generano, è certamente contraria ai principi ispiratori del mercato unico,

impegna il Governo:

1) ad adottare le misure necessarie al fine di dare piena e completa attuazione alle raccomandazioni C(2012) 8806 sulla pianificazione fiscale aggressiva e C(2012) 8805 concernente misure destinate a incoraggiare i Paesi terzi ad applicare norme minime di buona *governance* in materia fiscale;

2) ad adottare i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per recepire nell'ordinamento giuridico nazionale, nei tempi previsti, le disposizioni della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/99/CEE, con particolare riguardo allo scambio automatico di informazioni;

3) a promuovere a livello europeo, alla luce del semestre italiano di Presidenza del Consiglio dei ministri dell'Unione europea, il dibattito intorno al tema del rafforzamento della cooperazione amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri;

4) a sostenere, in Europa, il completamento del quadro delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, soffermandosi in particolare su aspetti quali: l'introduzione nelle convenzioni di norme trasparenti, intese ad evitare che da interpretazioni discordanti delle stesse si ottengano risultati non attesi, di doppia imposizione, o, paradossalmente, di doppia non imposizione;

5) a sostenere la rapida conclusione dell'*iter* del disegno di legge delega fiscale, che reca i criteri e i principi per ridefinire la nozione di abuso del diritto specificando l'applicazione delle disposizioni generali antielusive, nonché per contrastare le frodi fiscali transfrontaliere e l'evasione connesse con le attività di imprese multinazionali;

6) ad attivarsi, nelle sedi opportune, internazionali e comunitarie, affinché venga data piena implementazione alla normativa FATCA intesa a promuovere lo scambio automatico di informazioni come *standard* internazionale, al fine di combattere in modo più efficace la frode fiscale e l'evasione fiscale.

(1-00172)

Interpellanze

PEPE, ROMANI Maurizio, FUCKSIA, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, LUCIDI, CASALETTO, CAMPANELLA, CASTALDI, VACCIANO, BATTISTA, BIGNAMI - *Ai Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'interno* - Premesso che in questi giorni sia la stampa locale campana che quella nazionale hanno evidenziato i recenti ritrovamenti di siti avvelenati da stoccaggi abusivi e illeciti di sostanze tossiche e pericolose e, a tal proposito, il "Corriere della Sera" del 24 ottobre 2013 ha riferito che "I ritrovamenti di rifiuti tossici in Campania stanno confermando le rivelazioni di Carmine Schiavone sul traffico di scorie dal nord al sud",

si chiede di sapere:

quali urgenti iniziative il Governo intenda assumere, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di verificare, relativamente alle sostanze illecite e pericolose oggetto dei recenti ritrovamenti e per quelle identificate e censite nelle discariche illegali campane, dove e come vengono trattati i rifiuti pericolosi individuati nella regione Campania e nel resto del Paese grazie alla rinnovata azione delle forze dell'ordine e degli enti preposti;

quali siano i protocolli e i piani di gestione e di prevenzione del rischio al presente attuati.

(2-00084)

MANCONI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze e della salute* - Premesso che:

con formale messaggio adottato sulla base dell'art. 87, secondo comma, della Costituzione e trasmesso alle Camere in data 8 ottobre 2013, il Presidente della Repubblica ha richiamato l'attenzione del Parlamento sulla drammatica condizione delle carceri italiane, sui rischi di ripetute violazioni della Convenzione europea dei diritti umani e sulla necessità di adeguati provvedimenti, legislativi e amministrativi, capaci di ricondurre nell'immediato e stabilmente il nostro sistema penitenziario entro i

canoni della legalità costituzionale e sovra-nazionale;
per valutare con la necessaria consapevolezza i contenuti e le implicazioni della giurisprudenza europea non si può prescindere dall'operato del Comitato per la prevenzione della tortura e delle pene o dei trattamenti inumani o degradanti (CPT) istituito presso il Consiglio d'Europa, i cui rilievi e le cui raccomandazioni costituiscono sovente il retroterra delle decisioni della Corte europea dei diritti umani, come nel caso Sulejmanovic contro Italia e nel seguente Torreggiani e altri contro Italia;
il CPT effettua visite periodiche o visite *ad hoc* nei luoghi di privazione della libertà degli Stati membri del Consiglio d'Europa e redige rapporti con le proprie osservazioni sulle questioni di maggiore rilevanza riscontrate;
i rapporti e le raccomandazioni del CPT restano riservate fino a quando lo Stato interessato non abbia potuto rispondere ai rilievi sollevati e non dia formale assenso alla loro pubblicizzazione;
gli ultimi rapporti relativi all'Italia pubblicizzati da parte del CPT sono quelli risalenti alla visita periodica del settembre 2008 e alla visita *ad hoc* (relativa al rispetto del principio di *non refoulement* in mare) del luglio 2009, entrambi resi pubblici nel mese di aprile del 2010;
da allora il CPT ha svolto 2 ulteriori visite in Italia: nel giugno 2010, quando con visita *ad hoc* ha ritenuto di dover valutare lo stato dell'assistenza sanitaria nelle carceri dopo la riforma del 2008, le politiche adottate per ridurre i suicidi nelle carceri e il sistema di accertamento delle responsabilità in caso di denunce di maltrattamenti di detenuti o internati; nel maggio 2012, quando ha effettuato una nuova visita periodica;
di entrambe queste visite non sono noti i rapporti e gli eventuali rilievi del CPT, nonché le repliche del Governo, nel caso siano state formulate;
essendo trascorsi ben 3 anni e 4 mesi dalla visita *ad hoc* del giugno 2010 e un anno e 5 mesi dalla visita periodica,
si chiede di sapere:
se il CPT abbia presentato i relativi rapporti al Governo italiano;
se il Governo abbia risposto ai rilievi del CPT;
se abbia acconsentito alla pubblicazione del rapporto e, se così non fosse, per quali ragioni.
(2-00085)

Interrogazioni

MATTESINI, FEDELI, MARTINI, CHITI, MARCUCCI, DI GIORGI, GATTI, FILIPPI, CANTINI, GRANAIOLA - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
il Presidente della Regione Toscana con decreto n. 169 del 22 ottobre 2013 ha dichiarato lo stato di calamità naturale con riferimento alle conseguenze delle precipitazioni eccezionali ed intense avvenute nei giorni 20 e 21 ottobre, che hanno coinvolto tutte e 10 le province, interessando 77 comuni ed esattamente: Arezzo (9 comuni), Firenze (21), Grosseto (un comune), Livorno (un comune), Lucca (18), Massa Carrara (5), Pisa (2), Pistoia (6 comuni), Prato (6), Siena (8 comuni);
fra le conseguenze più gravi determinate dalle precipitazioni si segnalano crolli di arginature fluviali e fenomeni franosi, allagamento di terreni e interruzioni di viabilità, isolamento di centri abitati, dichiarazione di inagibilità di edifici e di evacuazione delle residenze per numerose famiglie;
numerosi e gravi sono stati anche i danni alle persone;
lo stesso tessuto produttivo delle zone riguardate è risultato in più punti gravemente compromesso,
si chiede di sapere:
quali azioni il Governo intenda compiere, anche a partire dal disegno di legge di stabilità, per corrispondere alle necessità inderogabili di cittadini, enti locali ed aziende;
se, in particolare, non ritenga di dover intervenire perché, dati i danni ingenti ad aziende ed imprese, sia agricole sia manifatturiere, già in profonda difficoltà a causa della crisi economica, queste possano vedersi assicurate modalità adeguate di riduzione e rateizzazione delle imposte dovute;
se non ritenga altresì opportuno intervenire con iniziative di competenza per escludere dal patto di stabilità degli enti locali le spese sostenute per gli interventi di protezione civile e di manutenzione e

ripristino dei danni conseguenti agli eventi calamitosi.
(3-00448)
LO GIUDICE, GHEDINI Rita, BROGLIA, CIRINNA', COLLINA, DE PIN, GAMBARO, GIACOBBE, GOTOR, GUERRIERI PALEOTTI, MATTESINI, PADUA, PAGLIARI, PALERMO, PUGLISI, PUPPATO, SANGALLI - *Ai Ministri della giustizia e della salute* - Premesso che:
il 13 giugno 2013 presso la casa circondariale "Dozza" di Bologna si è svolto un sopralluogo da parte degli operatori del Dipartimento di sanità pubblica dell'Azienda unità sanitaria locale di Bologna;
a seguito del sopralluogo è stata stilata una relazione a firma del direttore del Dipartimento, inviato fra gli altri al Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione del Ministero della salute e al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, avente come oggetto: "Vigilanza presso Casa Circondariale "Dozza" di Bologna- 1°Semestre 2013";
considerato che nonostante la relazione stabilisca che la struttura si presenti nel complesso "in condizioni igieniche sufficienti", in essa vengono segnalate numerose carenze sia strutturali che manutentive e gestionali;
in particolare, la relazione segnala che:
a fronte di una capacità ricettiva di 483 unità, la struttura ospitava, alla data dell'ispezione, 923 detenuti, con una presenza di persone quasi doppia rispetto alla capienza prevista; ne consegue che celle di 10 metri quadri di superficie, previste per un singolo occupante, vengano utilizzate per contenere due ospiti, con problemi evidenti innanzitutto di natura igienico-sanitaria, dovuti anche all'utilizzo del bagno in cella come deposito degli alimenti utilizzati per il sopravitto dai detenuti, oltre che di vivibilità e *privacy*;
a causa dell'accumulo di vapore derivato dall'uso dei locali doccia comune da parte dei detenuti, si rileva la presenza di umidità e muffe diffuse, sia nei blocchi dell'area del giudiziario che nell'area del penale; il fenomeno, più volte segnalato nelle relazioni del Dipartimento di sanità pubblica dell'Azienda USL di Bologna, sembra essersi aggravato: tutti i soffitti e le porzioni di parete intonacate al di sopra del rivestimento di piastrelle sono infestate per intero da muffe; tali elementi possono essere responsabili di allergie, asma e altri problemi respiratori, tanto che viene ritenuto "urgente e non più differibile" un intervento di risanamento;
nella sezione "polo accoglienza" al piano terra sono presenti vistose tracce di umidità e ristagni d'acqua nei solai, dovuti presumibilmente ad infiltrazioni d'acqua del sovrastante pavimento del locale adibito a docce; anche nel fabbricato della chiesa e nella cucina della sezione maschile sono presenti tracce di umidità;
non risultano ancora sostituiti i *carter* metallici esterni arrugginiti ed in parte staccati che contengono gli scarichi in PVC delle docce comuni delle varie sezioni;
le pareti del locale destinato al laboratorio della scuola di cucina per i detenuti sono deteriorate e necessitano di ripresa dell'intonaco, di tinteggiatura e di verniciatura;
le aree verdi esterne si presentano con erba e sterpaglie alte, creando un ambiente idoneo alla proliferazione di animali infestanti e nocivi;
a seguito del rifacimento dei tetti sono stati smontati i dissuasori meccanici antipiccioni, grazie ai quali la colonia aviaria era numericamente diminuita, migliorando le condizioni igieniche dei tetti e dei terrazzi: in tali aree "scoperte" come i passeggi della sezione maschile sono stati rilevati accumuli di guano,
si chiede di sapere:
se e in quali tempi i Ministri in indirizzo intendano predisporre un piano d'interventi per la casa circondariale "Dozza", al fine di rispondere alle problematiche segnalate nella relazione del Dipartimento di sanità pubblica dell'Azienda unità sanitaria locale di Bologna;
se risultino, sulla base di analoghe relazioni da parte delle aziende USL territoriali, analoghe o più gravi situazioni di carenze igienico-sanitarie nelle carceri italiane.
(3-00449)
FEDELI, MARCUCCI, SOLLO, CUOMO - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo*

- Premesso che:

la città di Nola (Napoli), con le aree limitrofe e circostanti, dispone di un patrimonio culturale di straordinario valore, innanzitutto di natura archeologica: vere e proprie testimonianze di civiltà;

sito significativo dell'area è il villaggio preistorico dell'età del bronzo antico, in località Croce del Papa, al confine tra Nola e Saviano;

il villaggio preistorico di Nola, emerso durante alcuni scavi nel 2001, è denominato anche la «Pompei della preistoria» perché seppellito dall'eruzione del Vesuvio detta eruzione "delle Pomici di Avellino" (1860-1680 a.C.);

l'eccezionalità del ritrovamento del villaggio di Nola è dovuta al fatto che le capanne in legno e paglia, sepolte dall'eruzione vulcanica, si sono conservate attraverso il loro calco nel fango e nella cenere che le ha inglobate, consentendo così di portare alla luce le strutture abitative e sigillando anche tutte le suppellettili che si trovavano nelle strutture al momento del disastroso evento, con una testimonianza forse unica al mondo nel suo genere;

in particolare, gli oggetti più pesanti sono rimasti al loro posto appoggiati a terra; altri invece sono stati capovolti o sono stati spinti verso l'alto dalla massa fangosa; quelli appesi alle pareti sono rimasti bloccati;

in sostanza, il calco formatosi ha fatto sì che numerosi dettagli siano ancora perfettamente leggibili, come i fasci di paglia o di giunchi che ricoprono le pareti esterne o come i tessuti;

è stato così possibile conoscere la forma che avevano queste costruzioni, l'orditura dei tetti e la carpenteria, l'organizzazione assegnata dagli abitanti agli spazi delle proprie abitazioni;

considerato che:

il villaggio preistorico di Nola costituisce uno spaccato millenario trasmessoci grazie alla conservazione del fango e della cenere che, però, acquisito dalla Regione Campania, non ha mai trovato una sua valorizzazione;

nel 2009 il sito è stato chiuso al pubblico per il completo allagamento dell'area delle capanne (che secondo gli archeologi è molto più ampia rispetto a quella già rinvenuta), dovuto all'innalzamento di una falda acquifera che rischia di far scomparire una testimonianza unica, per la quale si era avanzata, qualche anno fa, anche la possibilità di richiedere l'inserimento nella lista dei beni patrimonio dell'umanità dell'Unesco;

in tutti questi anni il villaggio preistorico di Nola, nonostante la notorietà sia a livello scientifico che di *mass media*, ha avuto una sopravvivenza piuttosto travagliata, sia a causa dell'estrema delicatezza delle strutture stesse, sia per le difficoltà economiche riscontrate da parte della Regione Campania e della Soprintendenza archeologica di Napoli per la cura del sito;

purtroppo, oltre ad alcuni studi commissionati dalla Regione all'università di Napoli, che ha ipotizzato e avanzato alcune proposte di recupero e valorizzazione del sito, fino ad oggi nessuna iniziativa in tal senso è stata intrapresa;

i preziosi ritrovamenti del villaggio preistorico sono oggi conservati nello splendido museo archeologico di Nola che contiene, altresì, importanti testimonianze del periodo imperale romano;

valutato che:

secondo i più recenti dati Istat (dati relativi al secondo trimestre 2013), il tasso di disoccupazione nel Mezzogiorno (19,8 per cento) è più del doppio che nel Nord Italia (8,1 per cento);

in particolare, il tasso di disoccupazione in Campania è passato dal 18,5 per cento del 2012 al 21,9 di quest'anno, più del triplo rispetto allo stesso tasso registrato in Trentino-Alto Adige (il 5,8 per cento), regione più bassa in classifica;

il recupero e la valorizzazione del villaggio preistorico di Nola non rappresenta solo un dovere morale dei cittadini e delle istituzioni locali e regionali, ma anche un potenziale volano di crescita e di sviluppo dell'intero territorio, vista la sua naturale vocazione turistica;

il turismo archeologico, se sostenuto e strutturato, può costituire infatti un volano per l'economia dell'intera area,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione e quali siano le sue valutazioni in merito;
se e quali iniziative, tenuto anche conto dell'urgenza e della gravità della situazione attuale, intenda assumere affinché sia avviata una programmazione di interventi atti a scongiurare l'interramento definitivo del villaggio preistorico nolano, a conservare e restaurare le strutture e a valorizzare il sito nel suo complesso, potenziale volano per l'economia dell'intera area che già soffre del tasso di disoccupazione più alto rispetto all'intero territorio nazionale.
(3-00450)

COMAROLI, BITONCI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
i provvedimenti normativi adottati negli ultimi 2 anni da parte del Governo italiano finalizzati ad abbassare gli elevati livelli di spesa pubblica si sono concentrati soprattutto sugli enti locali, e sui Comuni in special modo, prevedendo riduzioni di trasferimenti secondo un approccio lineare, ovvero senza valutare adeguatamente le politiche di gestione virtuose e senza altresì valutare adeguatamente come il concorso degli enti locali alla creazione del *deficit* dell'amministrazione pubblica nazionale sia stato inferiore rispetto a quello creato dai livelli di governo centrale;
la difficoltà degli enti è ulteriormente acuita dal fatto che gli amministratori locali si stanno muovendo in quadro normativo estremamente variabile ed incerto, soprattutto con riferimento al gettito dell'imposta municipale propria, e questo ha portato al differimento dei termini per l'approvazione dei bilanci preventivi 2013;
il predetto termine, secondo il testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è di norma fissato al 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio finanziario, ed è stato differito per il 2013 una prima volta al 30 giugno dell'anno ad opera dell'articolo 1, comma 381, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013) e, successivamente, al 30 settembre del medesimo anno dall'articolo 10, comma 4-*quater*, del decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013;
il decreto-legge n. 102 del 2013, in corso di conversione da parte del Parlamento, reca un'ulteriore proroga, rispetto a quelle già precedentemente intervenute, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 degli enti locali, fissandolo alla data del 30 novembre 2013, facendo così coincidere tale adempimento con l'approvazione dell'assestamento di bilancio;
l'ulteriore proroga deriva dalla necessità di consentire agli enti locali di acquisire maggior certezza sull'entità delle proprie entrate, in considerazione delle numerose modifiche legislative apportate in corso d'anno nella materia;
gli enti locali in mancanza del bilancio di previsione operano in regime di esercizio provvisorio con spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, così come disciplinato dall'art. 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000, e, di fatto, per gli enti che ad oggi devono ancora approvare il bilancio preventivo, gestire un bilancio annuo in 11 dodicesimi o in 12 dodicesimi, alla luce soprattutto dell'incertezza sulla corretta quantificazione delle entrate, è pressoché indifferente;
la Corte dei conti, sezione regionale Lombardia, con deliberazione n. 437/2013/PAR dell'8 ottobre 2013, alla luce dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 102 del 2013, ha prorogato al 30 novembre 2013 la scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione 2013, e tale differimento comporta, di fatto, che bilancio di previsione, provvedimento di salvaguardia degli equilibri e assestamento di bilancio possano cadere in un medesimo momento, tanto che la sola approvazione del primo verrebbe ad inglobare i 3 adempimenti, e in virtù dell'art. 187, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 267 del 2000, l'avanzo di amministrazione può essere utilizzato per il finanziamento delle spese correnti solo in sede di assestamento, ha precisato come, proprio alla luce del differimento legislativo dei termine per l'approvazione, il Comune possa utilizzare, in sede di bilancio di previsione, l'avanzo d'amministrazione accertato in chiusura dell'esercizio precedente anche per il finanziamento di spesa corrente, qualora comunque l'ente provveda ad approvare contestualmente la variazione generale di assestamento *ex* art. 175 del testo unico degli enti locali,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, alla luce del complesso quadro

normativo vigente e dell'incertezza relativamente alle risorse economiche a disposizione degli enti locali, consentire agli enti locali, per il solo 2013, una semplificazione nella gestione del bilancio comunale attraverso una regolarizzazione dell'esercizio provvisorio per l'intero esercizio in corso, prevedendo la sola approvazione, nei termini previsti dall'attuale norma, del bilancio consolidato.
(3-00451)
FEDELI, GHEDINI Rita, GATTI, FAVERO, D'ADDA, MATTESINI - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
il tema di un puntuale ed efficiente servizio postale universale deve tornare a rivestire centralità nella programmazione di un moderno sistema di servizi ai cittadini e alle imprese, quale contributo per il rilancio dell'economia e per il miglioramento della qualità della vita. Tali obiettivi, in un quadro di economicità della gestione, dovrebbero costituire la *mission* della società Poste italiane, soggetto economico interamente controllato dallo Stato;
non tutte le scelte compiute dalla società Poste italiane nel corso degli ultimi anni sembrano corrispondere a tale impostazione e meritano un'attenta verifica circa le conseguenze che ne discendono dal punto di vista della qualità del servizio, dell'economicità, della razionalità gestionale e delle ricadute occupazionali; basti pensare al piano di riordino del servizio di recapito dell'aprile 2012;
premesso altresì che:
alla fine degli anni '70 Poste italiane commissionava alla ditta Elsag del gruppo Finmeccanica (oggi confluita nella Selex ES a partecipazione statale) l'appalto per la manutenzione degli impianti automatizzati dei centri di meccanizzazione postale di smistamento posta, a sua volta subappaltata a diverse società di servizio (Luciano Russo Srl, Sie service, Seam, eccetera);
nel corso degli anni il rapporto tra Poste italiane, Elsag e ditte subappaltatrici è stato rinnovato "automaticamente" fino ad ottobre 2007;
a partire da questa data Selex Elsag ha deciso, avendone facoltà, di affidare il subappalto a sole due ditte: Stac Italia Srl per il Centro-Nord e Logos SpA per il Centro-Sud, isole comprese, in tutto il territorio nazionale;
in questo lasso di tempo, grazie ad un'azione di coordinamento con i lavoratori delle altre ditte e con il supporto delle organizzazioni sindacali si è giunti ad un accordo ministeriale, nel 2007, che impegnava le due ditte subentranti ad assumere il personale già applicato nei vari centri dalle precedenti aziende rispettando i livelli occupazionali, economici e di anzianità;
considerato che:
circa un mese prima della scadenza del bando di gara europeo (marzo 2013) promosso da Poste italiane, la Selex Elsag ha deciso unilateralmente di disdire, con effetto immediato, gli appalti assegnati alle due società in subappalto: Logos, per i 10 uffici del Centro-Sud, e Stac Italia, per i 9 uffici del Centro-Nord, senza prevedere alcuna tutela per i circa 300 tecnici e manutentori occupati nei vari centri;
dopo un bando annullato che ha costretto i lavoratori dei centri di meccanizzazione postale a un periodo di cassa integrazione, il nuovo bando di gara è vinto da Elsag insieme a PH Facility (azienda di imprese di pulizia) superando l'offerta fatta congiuntamente da Siemens e Stac Italia;
Stac Italia ha fatto ricorso ed ottenuto la sospensione dell'aggiudicazione dell'appalto e, per i lavoratori, un contratto di 6 mesi;
a settembre 2013, il TAR Lazio ha rimandato il giudizio definitivo a marzo 2014, ma nel frattempo ha accordato i servizi dell'appalto a Elsag-PH Facility con data di decorrenza il 1° novembre 2013;
il tentativo di Selex Elsag di assegnare il subappalto ad una nuova azienda che non intende assorbire i lavoratori già impiegati è rientrato con la proroga dei contratti a Logos e Stac fino alla scadenza dell'appalto e quindi ulteriormente prolungato fino al 31 luglio 2014: attualmente i lavoratori sono in regime di proroga fino a quella data, senza nessuna prospettiva di impiego per il futuro;
valutato che:
i lavoratori coinvolti in Italia sono 274. Nello stabilimento di Firenze oggi sono 17 persone a cui se ne aggiungono 5 da Pisa, dove lo stabilimento è stato chiuso da poco;

nella trattativa, Elsag (adesso Selex ES, gruppo Finmeccanica) propone di assumere 174 persone, di cui alcuni *part time*, con contratto multiservizi, e mantenere in cassa integrazione gli altri lavoratori presso le aziende precedenti, Stac e Logos;
Logos è in fallimento e Stac basa l'80 per cento del suo fatturato sui centri di meccanizzazione postale;
i lavoratori esprimono molte perplessità in ordine ai contenuti economici della proposta delle vincitrici della gara, Selex Elsag e PH Facility, in quanto si prefigura una riduzione degli attuali organici di circa il 30 per cento con la chiusura di alcuni centri di meccanizzazione, contravvenendo agli impegni assunti con l'accordo ministeriale del 2007 e con lo stesso obiettivo del bando di gara di Poste italiane SpA, che prevedevano il mantenimento dei livelli occupazionali;
nonostante i diversi incontri presso il Ministero dello sviluppo economico con i rappresentanti della Logos, della Rti Selex, della Stac e delle sigle sindacali che stanno seguendo la vertenza, non è stato ancora raggiunto un accordo;
i lavoratori dei centri di meccanizzazione postale sono in sciopero in tutta Italia a seguito dell'esito deludente dell'incontro avvenuto il 24 ottobre 2013 con PH Facility e Selex ES, vincitrici del nuovo appalto per questo servizio che sarà attivo dal 1° novembre;
rilevato che:
i risultati di bilancio 2012 di Poste italiane, come nei precedenti 8 anni, sono positivi (un miliardo e 32 milioni di euro di utile): per redditività, Poste italiane SpA si colloca, infatti, di gran lunga al primo posto al mondo rispetto ai principali operatori internazionali e appare quindi in grado di esercitare in maniera fattiva la responsabilità sociale di impresa;
la negativa conclusione della trattativa relativa al tema dei lavoratori dei centri di meccanizzazione postale può determinare rilevanti effetti negativi sia sull'occupazione che sulla regolarità del servizio, compromettendo una delle funzioni proprie della società Poste e il concetto stesso del servizio universale per il quale lo Stato riconosce i relativi contributi proprio per assicurare la capillarità e la qualità del recapito postale;
infatti, ogni intervento di riorganizzazione dei servizi deve tener conto del diritto universale dei cittadini a poterne usufruire, senza distinzioni di età, di situazione sociale o territoriale, nonché della primaria esigenza della qualità dei servizi stessi per livelli sostenibili di convivenza civile;
dietro una corretta razionalizzazione delle risorse, sebbene concomitante ad un periodo di crisi e di revisione della spesa, non può celarsi un impoverimento di un servizio importante per il territorio ed essenziale per i cittadini,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei più recenti fatti riportati e quali siano le loro valutazioni in merito;
se e come intendano procedere, attraverso le strutture preposte dei propri Dicasteri, al fine di assicurare, nel più breve tempo possibile, l'attivazione di un tavolo di concertazione tra tutti i soggetti cointeressati (Poste italiane SpA, Selex Elsag, Logos, Stac, PH Facility e le organizzazioni sindacali), allo scopo di elaborare un protocollo d'intesa che salvaguardi l'occupazione dell'intera filiera o la riallocazione del personale eccedente in Poste italiane SpA;
quali iniziative intendano assumere al fine di verificare la coerenza delle strategie e delle scelte organizzative adottate negli ultimi tempi dalla società Poste italiane con gli indirizzi e con le finalità del servizio pubblico universale, al fine di garantire elevati e omogenei *standard* qualitativi su tutto il territorio nazionale e il rispetto del contratto nazionale di lavoro di settore, nonché la tutela dei livelli occupazionali.
(3-00452)
MONTEVECCHI, SERRA, BIGNAMI, BOCCHINO, TAVERNA, MANGILI, ORELLANA - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute* - Premesso che:
l'autismo è una sindrome comportamentale causata da un disordine dello sviluppo, biologicamente determinato, con esordio nei primi 3 anni di vita. Le aree prevalentemente interessate da uno sviluppo alterato sono quelle relative alla comunicazione sociale, all'interazione sociale reciproca e al gioco

funzionale e simbolico;
da un articolo pubblicato sul portale "orizzontescuola", gli interroganti hanno appreso che negli ultimi 20 anni si è assistito ad un aumento nel riscontro dei casi di autismo pari al 1.000 per cento e che nel 2011 i casi di autismo riscontrabili ammontavano ad un bambino ogni 200. Dati che, a parere degli interroganti, caratterizzano il fenomeno come di rilevante importanza sociale;
a gennaio 2012 l'Istituto superiore di sanità ha presentato "Il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti", ovvero le linee guida ufficiali per il trattamento dell'autismo;
fonti giornalistiche riportano svariate critiche su quanto prodotto dall'Istituto superiore di sanità. Citando testualmente un articolo tratto dal "Corriere della Sera", a firma di Margherita de Bac, del 26 gennaio 2012, le linee guida ufficiali "sono già diventate un caso, medico e politico e in molti ne hanno richiesto la revisione. Tra i contrari si contano anche numerosi parlamentari *bipartisan* (e interrogazioni parlamentari sono state presentate a Camera e Senato)", e ancora, "Il documento avrebbe bocciato tutte le metodiche utilizzate per curare la malattia salvandone solo una. La cosiddetta ABA (Applied Behaviour Intervention), programmi comportamentali intensivi, da 20 a 40 ore la settimana rivolti all'età prescolare, dunque precoci";
il tirocinio formativo attivo (cosiddetto TFA), come definito del decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010, "è un corso di preparazione all'insegnamento di durata annuale istituito presso una facoltà universitaria di riferimento o presso una istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica che sono rispettivamente sede amministrativa del corso cui fanno capo tutte le attività";
risulta agli interroganti che presso l'università "La Sapienza" di Roma, durante un corso TFA nell'ambito della pedagogia speciale, sia stato espletato un corso obbligatorio sull'autismo nel quale il relatore avrebbe criticato in maniera frontale l'impianto teorico sostenuto dall'Istituto superiore di sanità all'interno delle linee guida sul trattamento dell'autismo, causando un certo grado di disorientamento in parte della futura classe docente;
considerato che il TFA è un passaggio chiave per la formazione dei docenti, nel quale ricevono parte degli strumenti fondamentali per svolgere il loro futuro incarico di formazione e crescita dei futuri cittadini del Paese,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
quali iniziative, anche di carattere normativo, intendano adottare nell'ambito delle rispettive competenze, al fine di provvedere a rafforzare l'*iter* formativo dei futuri docenti in materia di autismo, garantendo che all'interno dei TFA sia presente un concerto armonico fra i vari impianti teorici relativi al rapporto con giovani autistici.
(3-00453)

DI BIAGIO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
ancora una volta nei giorni scorsi il territorio nazionale è stato sconvolto da eventi precipitosi che hanno causato ingenti danni e soprattutto vittime;
secondo una prassi ormai consolidata ci si trova di fronte ad una serie di dichiarazioni e proclami sulla necessità di politiche di prevenzione;
la Commissione europea nel 2009 ha adottato il libro bianco "Adattarsi ai cambiamenti climatici: verso un quadro d'azione europeo", attraverso il quale ha indirizzato gli Stati membri ad elaborare le rispettive strategie di adattamento nazionali. Ad oggi risulta che questa strategia sia stata adottata da 15 Stati membri;
il 21 dicembre 2012, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare *pro tempore* presentò al CIPE una proposta di delibera recante le linee strategiche per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la sicurezza del territorio;
secondo quanto è dato sapere in riferimento a tale proposta di delibera è stato programmato l'avvio di una rapida consultazione pubblica sugli "Elementi per una strategia nazionale di adattamento ai

cambiamenti climatici";
il cambio di Governo, avvenuto nel maggio 2013, sembrerebbe aver relegato il problema in un piano secondario;
appare presumibile che se la consultazione pubblica si fosse svolta entro l'estate ciò avrebbe permesso ai soggetti competenti di predisporre proposte concrete ed attuabili per finanziare il programma nell'ambito della legge di stabilità per il 2014,
si chiede di sapere:
quali siano le ragioni per cui l'Esecutivo non ha dato seguito alla proposta di delibera CIPE del dicembre 2012;
se non si ritenga opportuno individuare quali sono le dinamiche amministrative e ministeriali che hanno causato un tale ritardo;
quale soluzione intenda trovare per arrivare alla definizione degli obiettivi da raggiungere, come richiesto dalla Commissione europea.
(3-00454)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PETRAGLIA, BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:
il 1° gennaio 2010, anche per evitare l'imminente fallimento delle industrie Pininfarina, si concretizzava il passaggio alla De Tomaso, della famiglia Rossignolo, di 950 dipendenti (operai ed impiegati) dello stabilimento di Grugliasco (Torino) e di 150 lavoratori dello stabilimento di Livorno;
dal mese di novembre 2010 dopo aver concluso, attraverso il comando distacco alle industrie Pininfarina, le commesse residue per Fiat Auto, tutti i lavoratori venivano posti in cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione per 24 mesi, in attesa che partissero i corsi di formazione professionale atti a riconvertire la manodopera per i prodotti della De Tomaso;
la cassa integrazione straordinaria per ristrutturazione veniva trasformata nel marzo 2012 in cassa integrazione per crisi dopo l'intervento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che accertava non essersi realizzati gli impegni e i propositi della De Tomaso per ristrutturare e rilanciare quello stabilimento;
il 4 luglio 2012 cessava la cassa per crisi, visto il fallimento della De Tomaso, e da allora veniva attivato l'anno di cassa integrazione ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 223 del 1991 per il fallimento;
il Ministero dello sviluppo economico, il 28 agosto 2012, ha autorizzato il trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 luglio 2012 al 4 luglio 2013 e la proroga per il semestre dal 5 luglio 2013 al 4 gennaio 2014, in favore di 1.030 lavoratori operanti presso le sedi di Collesalvetti (Livorno) e Grugliasco (Torino);
la situazione dell'azienda nel frattempo è andata peggiorando e il curatore fallimentare della De Tomaso ha inviato in data 13 ottobre 2013 le lettere di licenziamento ai 1.100 addetti della società (tra Piemonte e Toscana) del settore *automotive* della famiglia Rossignolo;
i termini del licenziamento scatteranno a partire dal 4 gennaio 2014 se in questo periodo non saranno trovate soluzioni alternative per il recupero anche parziale della realtà produttiva;
la Regione Piemonte, attraverso la società SIT (Sviluppo investimento territorio) controllata al 99 per cento da Finpiemonte partecipazioni, sta avviando un progetto per attrarre investimenti e imprese legato all'*automotive* che dovrebbe fare perno sullo stabilimento di Grugliasco area di 62.000 metri quadri di cui è proprietaria la SIT stessa;
la Regione Toscana, dopo aver richiesto al Ministero dello sviluppo economico di riaprire il tavolo per avere certezze sul futuro dei dipendenti dello stabilimento di Livorno e dell'intero gruppo, ha altresì annunciato di voler attivare il procedimento di revoca dei finanziamenti, coperti da polizze fideiussorie, concessi negli ultimi due anni alla De Tomaso per finanziare progetti di innovazione e formazione;
a complicare il futuro dell'azienda vi è anche la vicenda giudiziaria che coinvolge il marchio De Tomaso, di fatto conteso, e su cui pende un ricorso in appello: un'ulteriore difficoltà per la ricerca di

un'eventuale soluzione industriale,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario reperire risorse per prorogare la cassa integrazione dei 1.000 lavoratori ed assumere iniziative urgenti per assicurare una soluzione strutturale al problema dell'azienda, evitando il licenziamento di 1.100 addetti e l'ulteriore depressione dell'area economica torinese e i nefasti effetti occupazionali per la provincia di Livorno.
(4-01058)
ROMANO, AIELLO, BAROZZINO, COMPAGNONE, CUOMO, D'AMBROSIO LETTIERI, DE BIASI, DE CRISTOFARO, DI BIAGIO, DI MAGGIO, D'ONGHIA, FLORIS, MARAN, PETRAGLIA, ROMANI Maurizio, ROSSI Maurizio, SAGGESE, SOLLO, SPILABOTTE, URAS, VOLPI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
nelle facoltà di Medicina delle università italiane, per l'attività assistenziale svolta a favore del Servizio sanitario nazionale e al fine di sopperire alle carenze di personale, prestano la loro opera medici che svolgono attività individuale di lavoro libero professionale;
tale impiego si configura nella sostanza come una fattispecie lavorativa dipendente a tempo determinato (ai sensi del combinato disposto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e degli articoli 2222 e seguenti del codice civile);
tali impieghi, mediamente della durata di 6 mesi, non prevedono l'istituto della proroga;
nella realtà, questi incarichi vengono prorogati nella maggioranza dei casi senza soluzione di continuità;
i sistematici rinnovi contrattuali periodici per il personale sanitario, da parte degli atenei, fanno sì che detti lavoratori prestino con continuità la loro attività negli ospedali universitari ormai da molti anni;
tenuto conto dell'età di tali medici che, di rinnovo in rinnovo, supera spesso i 40 anni, tale situazione lavorativa si può raffigurare come "precaria";
in considerazione dei titoli e delle competenze di elevata professionalità acquisite negli anni di lavoro, gli emolumenti di questi lavoratori, concordati di volta in volta, appaiono molto bassi, paragonando altresì la loro attività con quella dei medici strutturati che godono di un contratto nazionale a tempo indeterminato ben definito con il giusto stipendio, ferie, permessi di maternità, straordinari e quant'altro,
si chiede di sapere come intenda il Ministro in indirizzo riconoscere le giuste figure professionali dei medici che da così tanti anni subiscono una soluzione contrattuale iniqua e vessatoria, considerato che il lavoro svolto è identico, per responsabilità e per orari, ai loro colleghi "strutturati".
(4-01059)
CIRINNA', REPETTI, DE PETRIS, TAVERNA, GRANAIOLA, AMATI, PUPPATO, TARQUINIO, FUCKSIA, PADUA, COTTI, MASTRANGELI, COCIANCICH - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute* - Premesso che:
il fenomeno degli attacchi alle greggi da parte di canidi è recentemente stato utilizzato come pretesto per richiedere l'abbattimento di animali in violazione della normativa vigente;
il lupo rientra fra le specie particolarmente protette, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 157 del 1992, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
il cane è tutelato dalla legge n. 281 del 1991;
la legge n. 189 del 2004, recante "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate", ha introdotto il reato di uccisione di animale nel codice penale;
la tendenza di cani vaganti o randagi ad ibridarsi con i lupi crea la necessità di interventi per il controllo del fenomeno;
la maggior parte degli attacchi alle greggi sono riconducibili a cani e non a lupi, o comunque ad individui non geneticamente puri;
anche in seguito a episodi di attacchi di predatori alle greggi, in particolare nel territorio maremmano, per la tutela del patrimonio genetico del lupo è stato attivato il progetto LIFE Ibriwolf, che vede come

partner la Provincia di Grosseto, la Comunità montana Amiata Grossetano, il parco naturale della Maremma, "La Sapienza" università di Roma, il WWF Italia;
il progetto ha tra i suoi obiettivi quelli di: identificare e rimuovere tutti gli ibridi da due aree pilota in Toscana, dove ne è stata riscontrata la presenza; diminuire la presenza di cani vaganti attraverso la loro cattura ove possibile, sterilizzando e custodendo tutti gli individui catturati; aumentare nella popolazione la consapevolezza della minaccia rappresentata dagli ibridi, e dai cani vaganti, per i lupi e per la fauna in genere; creare una rete per contribuire allo sviluppo delle migliori soluzioni per affrontare il problema dell'ibridazione, anche nel lungo periodo; sviluppare linee guida per la gestione di ibridi lupo-cane; attrezzare delle aree in cui gli ibridi catturati possano essere tenuti in cattività ed essere visti dal pubblico; creare una rete di amministrazioni pubbliche, nei territori dove la presenza di ibridi è stata riscontrata, al fine di stimolare la replica di esperienze di successo e il miglioramento di queste attività sperimentali;
il 19 giugno 2013, la XIII Commissione permanente (Agricoltura) della Camera dei deputati ha approvato una risoluzione (8-00003) in materia di danni causati all'agricoltura dalla fauna selvatica o inselvatichita, impegnando il Governo "ad intervenire con urgenza presso le competenti istituzioni locali per approntare una efficace strategia per ridurre il fenomeno del randagismo e, stanziando le opportune risorse, per l'ormai improcrastinabile applicazione della legge n. 281 del 1991, recante "Norme per la tutela degli animali di affezione e la prevenzione del randagismo", la cui inadempienza è la causa del fenomeno dei cani inselvatichiti ovvero a procedere, laddove necessario, all'esercizio dei poteri sostituitivi, nonché al commissariamento delle regioni e dei comuni che persistano nella inadempienza alla stessa legge n. 281 del 1991",
si chiede di sapere quali azioni i Ministri in indirizzo, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, intendano adottare per attuare gli impegni approvati dalla XIII Commissione della Camera, incrementare le risorse dedicate al controllo incruento del randagismo sul territorio nazionale, operare fin da subito nel commissariamento delle amministrazioni pubbliche eventualmente inadempienti e respingere ogni tentativo di interventi cruenti contro gli animali.
(4-01060)
ROMANO, BOCCHINO, DE MONTE, D'ONGHIA, ESPOSITO Giuseppe, FUCKSIA, GIANNINI, PETRAGLIA, PUGLISI, SOLLO, ZIN - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* -
Premesso che:
con decreto del direttore generale (DDG) per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, sono stati indetti i concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
l'allegato 4 del decreto (tabelle di valutazione) contiene la "Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado", così come da decreto ministeriale 21 settembre 2012, n. 81, adottato ai sensi dell'art. 400, comma 8, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
la tabella prevede, alla lettera B.1.1, "Pubblicazioni di articoli e/o libri strettamente inerenti ai contenuti disciplinari della specifica classe di concorso", l'attribuzione del seguente punteggio: "Massimo punti 0,20 per ogni articolo, Massimo punti 1 per ogni pubblicazione";
la tabella non prende in considerazione la pubblicazione di *software* didattici;
nel DDG, la conoscenza e l'uso dei *media*, dell'informatica e delle nuove tecnologie multimediali e d'informazione sono considerate competenze basilari dell'aspirante docente, tanto che nell'allegato 3 (prove di esame e programmi), è prevista una prova di preselezione *computer-based* volta all'accertamento delle competenze digitali e informatiche dei candidati ai concorsi;
a quanto risulta agli interroganti, alcuni Uffici scolastici regionali (USR) hanno emanato ulteriori griglie di valutazione dei titoli di pubblicazione,
si chiede di sapere:
se, attesa la diversità delle griglie di valutazione dei titoli di pubblicazione fra i vari USR, il Ministro

in indirizzo non ritenga che sia stato lasciato un eccessivo margine di discrezionalità alle tante commissioni esaminatrici sul territorio;
se non ritenga che la mancata uniformità o, in alcuni casi, l'assenza di tali griglie di valutazione abbia ingenerato un diseguale risultato nei concorsi dei candidati nelle varie regioni italiane;
se non ritenga che tale situazione non possa considerarsi come fortemente lesiva nei confronti dei tanti candidati ai quali, a parità di pubblicazioni presentate, possono essere stati attribuiti punteggi differenti nelle varie regioni italiane o, anche, nessun punteggio aggiuntivo sebbene abbiano prodotto pubblicazioni di *software* didattici e prodotti editoriali per l'informatica;
quali azioni intenda adottare affinché possa essere riconosciuta la giusta professionalità e la corretta graduatoria ai tanti partecipanti ai concorsi per docenti indetti con il DDG n. 82 del 24 settembre 2012 che, nella paradossale situazione verificatasi, sono stati fortemente penalizzati nel punteggio.
(4-01061)

BITONCI - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
l'azienda Electrolux, società multinazionale svedese che ha in Susegana (Treviso) uno dei suoi principali stabilimenti produttivi con oltre 80 linee di produzione, è una delle aziende mondiali *leader* nella fabbricazione di elettrodomestici di diversa tipologia;
l'azienda, da decenni radicata profondamente nel territorio trevigiano, dà attualmente occupazione a centinaia di lavoratori del territorio della Marca, coinvolgendo nel suo indotto centinaia di aziende minori ed altrettante famiglie;
a seguito della grave crisi economica internazionale che ha colpito anche il territorio trevigiano, l'azienda da tempo si è servita di ammortizzatori sociali al fine di permettere ai lavoratori e alle loro famiglie di ottenere una pur minima remunerazione;
in questi ultimi giorni, tuttavia, così come confermato, peraltro, da organi di stampa locale ("Corriere del Veneto" di sabato 26 ottobre 2013), la proprietà di Electrolux ha annunciato un piano di riorganizzazione che coinvolgerà anche lo stabilimento trevigiano, dove sono impiegati 1.000 lavoratori nella produzione di frigoriferi e congelatori, preannunciando una verifica riguardante il sistema manifatturiero di Electrolux per i principali elettrodomestici in italia,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno avviare opera di *moral suasion* e di adoperarsi presso tutte le sedi competenti per salvaguardare i livelli occupazionali delle famiglie del territorio trevigiano ora interessate dalla difficile situazione della Electrolux.
(4-01062)

MUNERATO - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
la grave crisi economica che ha colpito in questi ultimi anni l'Europa sta avendo pesanti ripercussioni sul sistema economico italiano, e migliaia di imprese lamentano da tempo una contrazione del fatturato tanto da vedersi costrette, anche in Veneto, a cessare la propria attività con pesanti ripercussioni sui livelli occupazionali;
organi di stampa locale di Verona in questi giorni riportano la notizia secondo la quale sabato 26 ottobre 2013 i dipendenti delle Officine ferroviarie veronesi hanno bloccato il casello di Verona sud arrivando all'ingresso dell'autostrada e bloccando l'ingresso in A4 tutti i sensi;
secondo i dipendenti e le organizzazioni sindacali, sarebbe in atto una manovra dell'Ansaldo per estromettere le Officine ferroviarie veronesi da una commessa di 350 carrozze, e tale manovra comporterebbe la chiusura dell'azienda, anche se il Ministro dello sviluppo economico Zanonato avrebbe assicurato di recente come le commesse già in essere sarebbero state mantenute;
il tono della protesta è stato alzato affinché l'azienda possa tornare a produrre e possano così essere messi in salvo i 207 dipendenti;
la data a cui si guarda è il 5 novembre, quando dovrebbe arrivare la nomina del commissario straordinario, l'unico modo per far ripartire l'attività e scongiurare la strada, che la proprietà sembrava voler percorrere, della procedura di fallimento;
qualora fosse confermata l'indiscrezione, l'eventuale chiusura dello stabilimento veronese metterebbe a

serio rischio l'intera filiera metalmeccanica italiana la quale determinerebbe senza dubbio una perdita di competitività per l'intero Paese,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno, in ragione della strategica importanza delle Officine ferroviarie veronesi, chiarire urgentemente la situazione, adoperandosi presso tutte le più opportune sedi al fine di consentire la continuità produttiva degli stabilimenti dell'azienda veronese così da salvaguardare i livelli occupazionali.
(4-01063)

BITONCI - *Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
organi di stampa nazionale e locale di mercoledì 23 ottobre 2013 riportano la notizia secondo la quale, a causa di un sistema contabile del tutto inefficiente con il conseguente doppio pagamento dei fornitori per le prestazioni rese alla Asl Napoli 1, è stato provocato alla Regione Campania un danno erariale oggi accertato per più di 32 milioni;
la Guardia di finanza, nelle scorse ore, su disposizione della Corte dei conti, ha notificato provvedimenti di sequestro conservativo a 15 persone, e che i provvedimenti di sequestro riguardano 7 dirigenti pubblici, 5 membri del collegio sindacale dell'Azienda sanitaria e tre dirigenti della Regione, quale organo preposto al controllo dei bilanci d'esercizio;
dalle verifiche effettuate risulta che la Asl Na1, infatti, nonostante retribuisse regolarmente alla scadenza le prestazioni di cui aveva fruito, non era in grado di dimostrare l'avvenuto pagamento, non essendo capace di gestire correttamente il proprio sistema di contabilità;
ciò accadeva anche nel caso in cui il fornitore avesse citato la Asl in giudizio sostenendo di non essere stato pagato, così che i pagamenti spontanei dovuti per le prestazioni fruite si sono sistematicamente sommati agli ulteriori e successivi pagamenti delle medesime prestazioni imposti a mezzo di procedure esecutive avviate dai creditori interessati;
inoltre, nello specifico, dalle indagini è emerso che le registrazioni in contabilità della documentazione inerente alle ingiunzioni di pagamento non avvenivano nel corso dell'anno in cui la documentazione stessa era stata trasmessa da parte del tesoriere bensì con ritardi sempre crescenti, con un conseguente gravissimo stato di ignoranza da parte della Asl di quanto effettivamente già pagato;
la situazione, che si è protratta per oltre un decennio senza che i vertici dell'ente si attivassero con misure adeguate, ha portato a una cronica inefficienza e presso gli archivi dell'ente giacciono ancora documenti da contabilizzare per una spesa complessiva stimata in circa 560 milioni di euro, per la quale gli accertamenti saranno svolti nei prossimi mesi;
la pesante crisi finanziaria che sta interessando il nostro Paese sta causando pesanti conseguenze sul sistema economico italiano, tanto che, nel corso degli ultimi anni, il Governo ha adottato a più riprese provvedimenti legislativi per ridurre i livelli di spesa pubblica allo scopo di recuperare le risorse necessarie al rilancio economico del Paese;
nel 2009, il Governo aveva individuato nel federalismo fiscale e nell'introduzione del principio dei fabbisogni *standard* sanitari la modalità per restituire responsabilità, efficienza ed efficacia nell'impiego delle risorse pubbliche riferite al Fondo sanitario nazionale, con l'abbandono del principio della spesa storica,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della vicenda;
quale sia la loro opinione in merito;
se non ritengano opportuno adottare, anche alla luce della crescente attenzione nella corretta gestione delle risorse pubbliche, iniziative all'interno delle proprie competenze per intensificare l'attività di monitoraggio sui livelli di spesa pubblica operata nella sanità regionale, promuovendo allo stesso tempo l'urgente finalizzazione dei fabbisogni *standard* allo scopo di portare a compimento la riforma federalista necessaria soprattutto nel settore della sanità per una corretta valutazione dei costi delle prestazioni sanitarie e per l'acquisto dei beni e servizi.
(4-01064)

MUNERATO - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso

che:
la Grimeca di Ceregnano (Rovigo), azienda di proprietà della famiglia Grillini, operativa nel Polesine dalla fine degli anni '70 e per molti anni *leader* mondiale di componentistica in alluminio per motocicli (pinze, freni, ruote, e altro), ha attraversato in questi ultimi anni una forte crisi, sia per motivi di mercato che per motivi legati all'internazionale crisi finanziaria;
a seguito della messa all'asta dell'azienda, in base all'apertura di un concordato preventivo, la TMB (Tecno meccanica Betto), impresa padovana operante da moltissimi anni nei settori della metallurgia e *leader* a livello mondiale nel settore della meccanica di precisione, si è aggiudicata l'acquisizione dell'intero stabilimento produttivo di Ceregnano;
all'interno del processo produttivo aziendale la componente manuale, rappresentata dagli oltre settecento dipendenti, moltissimi dei quali costretti negli ultimi mesi a ricorrere alla cassa integrazione, riveste senza dubbio un'importanza fondamentale quale risorsa imprescindibile derivante dall'elevato *know how* acquisito con l'esperienza nel tempo e in grado certamente di dare valore aggiunto al nuovo piano di crescita aziendale;
organi di stampa locale di Rovigo degli ultimi giorni sostengono come, da gennaio 2014, 314 operai rischino di diventare disoccupati qualora la cassa integrazione in deroga per i lavoratori della Grimeca non venga rinnovata come era previsto dal piano industriale;
le organizzazioni sindacali ricordano come già da fine giugno, al momento della firma del rinnovo, fino a dicembre 2013, il Ministero aveva dato notizie poco positive, e che lo stesso Ministero del lavoro aveva sconfessato gli accordi sottoscritti a Roma nel maggio del 2011 con la firma del piano industriale e con un percorso condiviso dato dal protocollo per la reindustrializzazione, in base al quale era previsto come fino al 2015 i lavoratori venissero sostenuti dagli ammortizzatori sociali nell'attesa di essere riassorbiti in TMB,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno, in ragione delle vicissitudini occupazionali alle quali moltissimi dei lavoratori dell'azienda sono stati sottoposti negli ultimi mesi della precedente proprietà, adoperarsi presso tutte le sedi competenti al fine di tutelare, congiuntamente con il *management* aziendale, i livelli occupazionali e le famiglie coinvolte nella vicenda sopra descritta.
(4-01065)

BITONCI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
organi di stampa locale ("Il Mattino", "Il Gazzettino di Padova" e "Il Corriere del Veneto" di giovedì 26 ottobre 2013) riportino la notizia secondo la quale nella città di Padova, in meno di 3 settimane, sarebbero avvenute 4 aggressioni a persone, prese alle spalle e colpite alla testa;
Polizia e Carabinieri stanno lavorando per identificare i responsabili dei vili attacchi, l'ultimo dei quali avvenuto venerdì ai danni di un anziano 79enne, e il capo della squadra mobile di Padova avrebbe lanciato un appello ai padovani per chiedere loro di mettersi in contatto con le forze dell'ordine per segnalare informazioni utili all'indagine;
considerati i fatti sopra descritti e la crescente preoccupazione tra i cittadini padovani,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno adottare idonee iniziative nell'ambito delle proprie competenze per potenziare il numero delle risorse umane a disposizione delle forze dell'ordine, al fine di rafforzare il controllo della sicurezza urbana nella città di Padova e, al contempo, adottare le opportune iniziative legislative al fine di rafforzare le normative in materia di pubblica sicurezza.
(4-01066)

AIROLA, SCIBONA, GAETTI, DONNO, CAPPELLETTI, BATTISTA, MORRA, BUCCARELLA, CIOFFI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
è divenuta definitiva la condanna a 12 anni e mezzo di reclusione per violenza sessuale aggravata per l'assistente capo di Polizia, Massimo Luigi Pigozzi, già condannato a 3 anni e 2 mesi per le violenze avvenute nella caserma di Bolzaneto nei giorni successivi al G8 di Genova del 2001;
a sancirla è stata la Terza Sezione penale della Cassazione (sentenza 40813) che, ribaltando la sentenza

d'appello, ha condannato il Viminale, in qualità di responsabile civile, a risarcire una delle vittime delle violenze sessuali di cui il poliziotto si è reso responsabile durante il servizio prestato presso la Questura di Genova;
ad avviso della Suprema Corte, proprio il precedente relativo ai fatti del G8 avrebbe dovuto indurre il Viminale a non adibire più Pigozzi ad occuparsi di persone fermate;
il provvedimento della Cassazione recita: "Sussistendo quindi il rapporto di occasionalità necessari tra il fatto e le mansioni svolte, - prosegue la Cassazione - andava confermata la responsabilità civile dello Stato che, peraltro, nonostante il Pigozzi fosse già stato coinvolto in fatti di violenza contro soggetti in stato di fermo e condannato in primo grado, ha ritenuto opportuno adibirlo ancora una volta allo svolgimento di mansioni che prevedevano il contatto diretto con le persone arrestate o fermate e che quindi rendevano elevatissimo il rischio di commissione di reati della stessa indole";
nel procedimento sui fatti di Bolzaneto nei giorni del G8 Pigozzi venne ritenuto responsabile di aver 'strappato' una mano al manifestante Giuseppe Azzolina; la lacerazione, suturata con 25 punti, ha causato un'invalidità permanente. Il 14 giugno 2013 è diventata definitiva per Pigozzi anche la condanna relativa ai fatti di Bolzaneto;
quanto alle violenze sessuali avvenute ai danni di donne in stato di fermo mentre si trovavano nella camera di sicurezza della Questura del capoluogo ligure nel 2005, le vittime hanno identificato in Pigozzi il responsabile;
considerato che:
a giudizio degli interroganti a pagare i danni sarà lo Stato, cioè i cittadini, in quanto ad un poliziotto, sotto processo per fatti di violenza relativa a persone fermate e sotto la sua custodia, è stato consentito di "vigilare" nuovamente su soggetti sottoposti a fermo di polizia;
a parere degli interroganti il Ministero dell'interno avrebbe la grave colpa di aver consentito ad un imputato di reiterare un reato e commettere nuovi fatti criminosi ancora più gravi,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, alla luce dei fatti esposti in premessa, abbia provveduto ad aprire un'indagine a riguardo e, in caso contrario, quali siano i motivi per cui la stessa non sia stata avviata, ferma restando l'autonoma valutazione da parte dell'autorità giudiziaria in merito ai rilevanti fatti citati ed alle eventuali responsabilità personali dei soggetti coinvolti a qualunque titolo, anche considerata, a giudizio degli interroganti, la gravità delle conseguenze.
(4-01067)
BLUNDO, PEPE, BOTTICI, MANGILI, PUGLIA, VACCIANO, ENDRIZZI, GIARRUSSO, AIROLA, BATTISTA, BERTOROTTA, BOCCHINO, CASALETTO, CIAMPOLILLO, DONNO, BULGARELLI, GIROTTO, FUCKSIA, LEZZI, LUCIDI, CRIMI, MARTON, MONTEVECCHI, ORELLANA, CIOFFI, SCIBONA, MOLINARI, SERRA, FATTORI, CONSIGLIO, DIVINA, BITONCI, COMAROLI, DE PETRIS, GAMBARO, URAS, PETRAGLIA, MASTRANGELI, PALERMO, PEZZOPANE, CHIAVAROLI, BUEMI, DALLA ZUANNA - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
in data 28 aprile 2009 il Governo Berlusconi ha emanato il decreto-legge n. 39, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2009, meglio conosciuto come "*pro* Abruzzo", con l'obiettivo di raccogliere in breve tempo fondi da destinare alla ricostruzione dei comuni distrutti dal terremoto del 6 aprile 2009. Più precisamente l'articolo 12 del decreto stabiliva che l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del Ministero dell'economia e delle finanze destinasse una percentuale degli introiti derivanti dai giochi del lotto alla ricostruzione della città de L'Aquila e dei Comuni del cratere nella misura non inferiore a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2009 e fino al 2032, e che lo stesso Ministero introducesse anche nuove lotterie ad estrazione istantanea. Tuttavia, l'effettivo trasferimento di tali risorse risulta essere caratterizzato - a parere degli interroganti - da incertezza e scarsa trasparenza;
considerato che:
nell'ottobre 2011 anche la trasmissione televisiva "Report" si è occupata della vicenda intervistando Antonio Morgante, capo di gabinetto del commissario per la ricostruzione. In quell'occasione lo stesso

funzionario precisò che, dei 500 milioni previsti dal decreto "*pro* Abruzzo", solo il 50 per cento era stato utilizzato per le popolazioni terremotate e per la ricostruzione, mentre l'altro 50 per cento sarebbe stato incassato dallo Stato, senza che fosse noto a quale soggetto sarebbero state assegnate le risorse e per quali finalità;
ad aumentare l'incertezza sulle finalità per le quali sono stati utilizzati i fondi, ha contribuito, secondo quanto riportato il 1° ottobre 2013 dalla rivista *on line* "Gioco News", la risposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che da una parte afferma di aver "centrato gli obiettivi che ci erano stati richiesti, vale a dire assicurare entrate non inferiori a 500 milioni di euro annui per il 2009 e il 2010", e dall'altra precisa di aver "raccolto circa 70-80 milioni di euro in più del previsto, tutti confluiti nel bilancio generale dello Stato", ma di non sapere dove siano finiti "perché la loro destinazione la decide la Ragioneria Generale dello Stato, cioè il Ministro delle Finanze e dell'Economia";
considerato inoltre che:
il decreto-legge n. 39 del 2009 si riferisce al comparto giochi in senso molto ampio, includendo il Gratta e vinci, 10eLotto, *WinForLife*, *Poker Cash* e *Casino on Line*;
da notizie di stampa si apprende che, secondo quanto comunicato dalla società concessionaria "Sisal", tra il settembre 2009 e il dicembre 2012 solamente il *WinForLife* avrebbe fruttato 305 milioni di euro per la ricostruzione dell'Abruzzo, ma dei fondi, come denunciano gli enti locali interessati e molti comitati e associazioni di cittadini, non vi è nessuna traccia;
inoltre, per quanto riguarda le cifre incamerate grazie alle *videolottery*, la Corte dei conti, all'interno della propria Relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2012, ha precisato che "lo Stato ha incassato dal settore video-lotterie almeno 3 miliardi di euro che avrebbero dovuto finanziare la ricostruzione ma solo 500 milioni sono stati indirizzati per tale finalità",
si chiede di sapere:
a quanto ammontino i fondi effettivamente raccolti dall'erario negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, generati dalle tipologie di gioco introdotte e disciplinate dal citato decreto-legge;
quante siano nel dettaglio le risorse concretamente trasferite alle popolazioni terremotate e soprattutto quali enti ne abbiano beneficiato e per quali specifici progetti;
se e in che modo il Ministro in indirizzo intenda effettivamente garantire il trasferimento dei fondi per l'arco temporale indicato dalla legge citata.
(4-01068)
FABBRI - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno* - Premesso che:
articoli di stampa pubblicati nella giornata di lunedì 21 ottobre 2013 riportano la notizia che, nella notte tra sabato 19 e domenica 20 ottobre, sarebbe stata svaligiata l'armeria della caserma del Corpo forestale dello Stato di Fossombrone (Pesaro e Urbino);
l'armeria disponeva, al momento del furto, di 3 pistole d'ordinanza calibro 9x21, eccezionalmente chiuse in cassaforte in vista di una battuta di caccia che si sarebbe dovuta effettuare all'alba del mattino successivo;
considerato che:
la caserma presso cui è avvenuto il furto non risulta essere dotata di alcun sistema di sicurezza (allarme, porte blindate, grate alle finestre o reti di recinzione elevate) e ciò in quanto inizialmente destinata ad uso residenziale e solo successivamente trasformata in caserma;
sulla cassaforte i Carabinieri intervenuti sul posto non hanno riscontrato alcun segno di effrazione che ne indichi la forzatura,
si chiede di sapere:
se quanto riportato dagli organi di informazione in merito alla vicenda corrisponda con quanto riscontrato dalle forze dell'ordine;
quali iniziative siano state adottate o si intenda adottare per il più rapido recupero degli armamenti e la pronta individuazione dei colpevoli;
se non si intenda dotare tutte le caserme che ancora ne sono sprovviste di un sistema di sicurezza efficiente ed adeguato, specie nei casi in cui, come quello di Fossombrone, in queste vengano anche

custodite armi da fuoco.
(4-01069)
DE POLI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
nella città di Padova recentemente l'ondata di criminalità ha raggiunto livelli straordinari e inaccettabili. Nelle ultime settimane infatti, solo per fare qualche esempio, uno studente delle medie è stato picchiato da 3 immigrati mentre andava a scuola, uno studente universitario è stato sfigurato da un gruppo di balordi mentre aspettava l'autobus, continue sono state le rapine a danno degli anziani che vengono raggiunti e colpiti alle spalle con pietre e bastoni, e ciò avviene in zone della città un tempo ritenute sicure;
inoltre il fenomeno delle *baby gang* ha ormai invaso il centro della città con il conseguente aumento della violenza e dello spaccio di droga;
i cittadini lamentano un forte disagio, acuito anche dal fatto che la presenza di molti nullafacenti in giro per la città è quotidianamente sotto gli occhi di tutti: sono in maggioranza stranieri, e andrebbero monitorati e controllati;
purtroppo le forze dell'ordine padovane non riescono a far fronte a questo aumento di violenza, tanto che alcune rappresentanze sindacali hanno già denunciato la mancanza di organico e di mezzi. Troppe sono le risse, le minacce a studenti, anziani e donne a cui far fronte,
si chiede di sapere se e con quali strumenti il Ministro in indirizzo abbia intenzione di intervenire per debellare l'aumento straordinario di criminalità e se non ritenga opportuno prevedere un aumento di organico e di mezzi delle forze dell'ordine padovane.
(4-01070)
BUEMI, NENCINI, LONGO Fausto Guilherme - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
la legge 12 marzo 1999, n. 68, garantisce alle persone disabili il diritto al lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato;
in particolare, essa prevede modalità peculiari per l'inserimento lavorativo delle persone affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali. Hanno diritto a tali agevolazioni anche le vedove e gli orfani di guerra, del lavoro o per servizio, i profughi italiani rimpatriati e le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
a queste persone tutti i datori di lavoro pubblici e privati devono riservare una quota di posti di lavoro pari al 7 per cento dei lavoratori occupati, se danno occupazione a più di 50 dipendenti; 2 posti, se occupano da 36 a 50 dipendenti; uno, se hanno da 15 a 35 dipendenti;
tutte le aziende sono tenute ad inviare alla Provincia, entro il mese di gennaio di ogni anno, un prospetto con il numero complessivo dei lavoratori computabili per la quota di riserva, specificando i posti di lavoro e le mansioni disponibili;
questo quanto prevede la legge n. 68 del 1999, che costituisce un punto di riferimento fondamentale per l'inserimento lavorativo dei disabili e la speranza per molte famiglie con congiunti nelle condizioni di disabilità;
ad oggi, purtroppo, la normativa ha trovato attuazione in misura assai limitata: anche molte aziende pubbliche, di fatto, la ignorano. Per esempio, pare che il centro per l'impiego di Settimo torinese (Torino) non stia rispettando i parametri legislativi per le assunzioni in argomento. Certo, la crisi economica non aiuta l'applicazione di tale legge e i disabili e le loro famiglie per primi ne subiscono le conseguenze;
considerato che:
in Italia sono circa 750.000 le persone con *handicap* iscritte alle liste speciali di collocamento obbligatorio e secondo le ultime stime dell'Istat, l'85 per cento dei diversamente abili denuncia di aver cercato lavoro senza trovarlo;
anche nelle assunzioni delle categorie protette si assiste all'aumento della precarietà, come dimostrano i dati che attestano che il lavoro a tempo indeterminato è sceso sotto la quota del 50 per cento,
si chiede di sapere:

se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di verificare che i Comuni e le aziende loro collegate rispettino gli obblighi previsti dalla normativa sul collocamento mirato, per la quale non è previsto alcun blocco delle assunzioni, anzi, al contrario, la legge 28 giugno 2012, n. 92 (cosiddetta riforma Fornero), prevede incrementi occupazionali ridisegnando i criteri sulle assunzioni obbligatorie delle categorie protette;
in particolare, se intenda verificare se l'ufficio competente per i Comuni della zona nord di Torino siano in regola con quanto disposto dalla legge n. 68 del 1999, anche in considerazione dei cambiamenti apportati dall'articolo 4, comma 27, della legge n. 92 del 2012.
(4-01071)
RIZZOTTI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
l'acufene è un disturbo costituito dalla percezione, in un orecchio, in entrambi o nella testa, di un suono continuo e costante, sotto forma di fischi, ronzii, fruscii, crepitii, soffi o altri rumori;
nel nostro Paese, secondo alcune stime, il 10 per cento della popolazione sarebbe afflitto da tale patologia che, in realtà, ha effetti invalidanti e provoca pesanti ripercussioni sull'assetto psicologico e sulla vita di relazione delle persone che ne sono affette;
l'acufene, infatti, determina un'alterazione del ritmo sonno-veglia, incide sul livello di attenzione e concentrazione, inducendo o potenziando stati depressivi, a volte dai risvolti drammatici;
l'Associazione italiana tinnitus-acufene (AIT *onlus*) segnala come tale patologia sia, ad oggi, ancora poco conosciuta e non adeguatamente studiata, nonostante la presenza di oltre 5 milioni di portatori di acufene,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione;
quali misure abbia adottato o intenda adottare per promuovere ricerche scientifiche e studi clinici su tale grave patologia.
(4-01072)
CENTINAIO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:
lunedì 18 ottobre 2013, in Valdichiana, a seguito delle copiose piogge verificatesi, il reticolo idrico è stato pesantemente sollecitato e non sono mancati gli episodi di cedimento degli argini dei fiumi in più punti, con l'acqua che ha invaso campi, abitazioni e fabbriche;
riguardo più specificatamente alla Valdichiana aretina, nonostante quanto accaduto abbia ricevuto scarsa eco sulla stampa nazionale, in alcuni comuni si sono verificati episodi di gravità estrema, vere e proprie alluvioni che hanno colpito abitazioni private, ma principalmente attività produttive;
già la condizione generale non è positiva per il mondo dell'impresa e del lavoro visto il periodo di grave crisi economica, ma l'alluvione ha ulteriormente peggiorato la situazione con conseguenze che necessitano di interventi immediati;
dopo i gravi episodi che hanno interessato tutta la Toscana, il timore che possano verificarsi nuovi problemi è continuo, resta solo la speranza che si riesca a fronteggiare al meglio l'emergenza, superandola senza nuovi danni;
la Regione Toscana ha già dichiarato lo stato di calamità naturale a seguito degli episodi di maltempo,
si chiede di sapere:
se il Governo intenda effettuare analoga dichiarazione, riconoscendo così a tutta la Toscana la condizione di emergenza, con i benefici connessi anche per chi ha subito i danni;
se, oltre a dichiarare lo stato di calamità naturale, non ritenga opportuno prevedere anche una deroga ai vincoli del patto di stabilità per gli enti locali che si sono impegnati per attuare tutti gli interventi per ripristinare una situazione di apparente normalità, e che devono affrontare investimenti ingenti per realizzare opere eternamente rimandate, che si rendono assolutamente necessarie, per aumentare i presidi di sicurezza, vista la ricorrenza dei fenomeni meteorologici avversi.
(4-01073)
FASANO - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:
da diverso tempo, numerosi cittadini della provincia di Roma segnalano una moltitudine di

inefficienze e disservizi nella regolare consegna dei plichi postali quali, in particolare, quelli relativi alle utenze telefoniche, elettriche, idriche, gas metano e combustibile da riscaldamento, nonché altro genere di corrispondenza importante e riservata, nei tempi ragionevoli;
il tardivo deposito o, addirittura, la mancata consegna delle bollette agli utenti interessati hanno determinato conseguenze negative e penalizzanti nei confronti di questi ultimi, quali, nella peggiore delle ipotesi, la sigillatura dei contatori oltre all'addebito degli interessi di mora nella fattura successiva;
inoltre, l'interrogante segnala che, frequentemente, cumuli di corrispondenza postale mai recapitati sono stati rinvenuti nelle campagne limitrofe, e che interi pacchi di corrispondenza privata vengono depositati all'interno di un'unica cassetta postale non facente capo ai destinatari;
a giudizio dell'interrogante, quanto sopra conferma nuovamente gli effetti negativi del processo di razionalizzazione del servizio, in corso da diversi anni, da parte di Poste italiane SpA, ma le segnalazioni dei disservizi evidenti per intere porzioni di territorio nazionale, come nel caso della comunità di Sacrofano (Roma), evidenziano una serie di carenze ed insufficienze che superano il livello di tollerabilità per un servizio essenziale, quale quello postale, nei confronti dei cittadini-utenti,
si chiede di sapere:
quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di interrompere la situazione di cattivo funzionamento dei servizi postali presso la città di Sacrofano, evitando così che ulteriori effetti negativi possano causare un aggravarsi delle condizioni già precarie esistenti all'interno del medesimo comune romano;
se non ritenga infine opportuno attivarsi, per quanto di propria competenza, presso i vertici di Poste italiane SpA, affinché venga disposta un'ispezione, con lo scopo di ripristinare il corretto svolgimento dei servizi postali nei riguardi della comunità di Sacrofano, la cui corrispondenza attualmente viene gestita e distribuita dall'ufficio postale di "Roma Prima porta" ed il cui livello di inefficienza, così come descritto, nonostante gli esposti presentati da parte dei cittadini alle autorità, permane in condizioni deplorevoli.
(4-01074)
SONEGO, PEGORER, SANTINI, FILIPPIN, PIZZETTI, MIGLIAVACCA - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:
in data 25 ottobre 2013 il consiglio di amministrazione della multinazionale Electrolux ha comunicato da Stoccolma l'avvio di una ristrutturazione di tutte le sue attività industriali in Italia;
tale programma implicherebbe da subito la dismissione di produzioni che verrebbero delocalizzate in Polonia e Ungheria con la conseguente riduzione di occupazione nei siti italiani (Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna);
tale programma implicherebbe inoltre una fase di "investigazione" per decidere in modo strutturale la permanenza *tout court* di interi siti produttivi localizzati nelle menzionate regioni italiane;
l'investigazione si dovrebbe concludere entro il mese di aprile 2014;
le delocalizzazioni andrebbero in favore di siti polacchi e ungheresi;
le ragioni addotte dalla multinazionale di Stoccolma per tali delocalizzazioni attengono alle più favorevoli condizioni economiche di cui il gruppo godrebbe in Polonia e Ungheria;
oltre al noto ed ancora presente fenomeno delle più basse retribuzioni della manodopera polacca ed ungherese, potrebbe rinvenirsi anche l'esistenza di forme agevolative assegnate, in qualsivoglia maniera, dalle autorità di quei due Paesi alle imprese che spostano le loro attività dall'Europa occidentale entro i loro confini;
trattandosi di Paesi membri dell'Unione europea, vigono anche nel caso di Polonia ed Ungheria le regole del mercato interno e della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga che il Governo, parallelamente all'investigazione di Electrolux, non debba avviare pari investigazione sulle condizioni economiche generali di cui la multinazionale ha

goduto sino ad oggi in Polonia ed Ungheria sin dalla fase iniziale della sua presenza nei due Paesi;
se, parimenti, non ritenga di investigare sulle condizioni di cui la multinazionale di Stoccolma godrà in Polonia ed Ungheria di qui in avanti;
se per tali finalità non ritenga di attivare con tempestività la rappresentanza italiana presso l'Unione europea;
se, infine, non ritenga di dover chiedere formalmente al "quartier generale" della multinazionale di Stoccolma di rendere di pubblico dominio, all'insegna della massima trasparenza e del principio del *fair trade*, tutti i benefici economici (derivanti in modo diretto, indiretto, sotto qualsivoglia forma e da chiunque attribuiti e tali da modificare in qualsiasi misura le normali condizioni di un mercato libero e concorrenziale) di cui godono le sue attività commerciali e manifatturiere in tutto il mondo.
(4-01075)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

5ª Commissione permanente(Programmazione economica, bilancio):

3-00451, della senatrice Comaroli e del senatore Bitonci, sull'approvazione dei bilanci da parte dei Comuni italiani;

7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00450, della senatrice Fedeli ed altri, sulla tutela e valorizzazione del sito preistorico di Nola (Napoli);

3-00453, della senatrice Montevecchi ed altri, sulla preparazione dei futuri insegnanti in materia di autismo;

13a Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-00448, della senatrice Mattesini ed altri, sullo stato di calamità in Toscana per le precipitazioni eccezionali del 20-21 ottobre 2013.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 130ª seduta pubblica del 23 ottobre 2013, nell'intervento della senatrice Finocchiaro, a pagina 9, alla terza riga dell'ultimo capoverso, e a pagina 11, alla quarta riga del terzo capoverso, sostituire le parole: "del 75 per cento" con le seguenti: "dei due terzi".

Nel Resoconto stenografico della 132ª seduta pubblica del 24 ottobre 2013, a pagina 226, nel testo dell'interrogazione 4-01054, alla terza riga del nono capoverso, sostituire la parola: "Salerno" con la seguente: "Palermo".

1.5.2.3. Seduta n. 138 (ant.) del 18/11/2013

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

138a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
LUNEDÌ 18 NOVEMBRE 2013

_____

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA,
indi del presidente GRASSO

_____

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 139 del 22 novembre 2013
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

_____

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 11,09)*.

Si dia lettura del processo verbale.

PETRAGLIA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 7 novembre.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Gruppi parlamentari, costituzione

PRESIDENTE. La senatrice Bianconi, nella qualità di presidente *pro tempore*, ha comunicato che in data 15 novembre 2013 si è costituito il Gruppo parlamentare denominato «Nuovo Centrodestra». L'elenco dei senatori aderenti al Gruppo è pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dovremmo passare all'ordine del giorno della seduta odierna, recante la discussione dei disegni di legge di bilancio e di stabilità. La 5a Commissione permanente non ha concluso l'esame in sede referente di tali disegni di legge, secondo quanto previsto, invece, dal calendario dei lavori. La Commissione bilancio è ulteriormente convocata nella giornata odierna alle ore 16 e alle ore 20,30. Il successivo *iter* della sessione di bilancio sarà definito, anche alla luce dei lavori della 5ª Commissione, dalla Conferenza dei Capigruppo che sarà convocata in giornata.

Pertanto, propongo di sospendere la seduta e di riprenderla alle ore 18, quando, ritengo, si sarà conclusa anche la riunione della Conferenza dei Capigruppo per comunicare all'Assemblea il nuovo calendario dei lavori.

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signora Presidente, vorrei comunicare alla Presidenza e all'Assemblea che il giorno 20 novembre sarà la Giornata internazionale per dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Le comunicazioni che lei ha adesso reso all'Aula fanno comprendere che certamente per quel giorno l'Assemblea sarà ancora interessata dalla discussione della legge di stabilità.

Vorrei celebrare la ricorrenza della Giornata internazionale dei diritti dell'infanzia comunicando che il Gruppo del Partito Democratico chiederà alla prossima Conferenza dei Capigruppo l'immediata calendarizzazione, al termine della discussione della legge di stabilità, di una mozione che riguarda i problemi dell'infanzia. *(Applausi dai Gruppi PD, M5S e SCpI)*.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Sul licenziamento dei dipendenti della World Duty Free Group Italia in servizio presso l'aeroporto di Fiumicino

CERVELLINI *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERVELLINI *(Misto-SEL)*. Signora Presidente, approfitto di questa seduta per far presente una questione drammatica che si è determinata venerdì presso l'aeroporto di Fiumicino e per chiedere alla Presidenza, così come farò nella Commissione competente, ovvero l'8a, di cui sono Vice Presidente, di affrontare con efficacia e rapidità il problema.

Venerdì si sono incatenate all'ingresso dell'aeroporto di Fiumicino diverse decine di lavoratrici e di lavoratori facenti parte di una società colpita dalla crisi che attraversa questo scalo. Ci stiamo battendo, sia come Commissione, sia come Senato, anche per altre importanti questioni, ad esempio per affrontare il problema drammatico della crisi di Alitalia. Ma nell'ambito di questo generale problema accade che per numerose lavoratrici e per numerosi lavoratori (a una parte dei quali si è data risposta e a un'altra parte consistente invece no) si determina una situazione drammatica di assenza di reddito, senza alcuna prospettiva.

Sono sconcertato dal comportamento intransigente della società Aeroporti di Roma nei confronti dei lavoratori della ex World Duty Free, che venerdì si sono incatenati all'ingresso dell'aeroporto Leonardo da Vinci e che si trovano senza reddito, mentre, come abbiamo verificato, la compagnia, attraverso i propri canali digitali, ha lanciato un concorso per intitolare la nuova *shopping gallery*. Si tratta quindi di un'espansione, situazione ben diversa da quelle cui purtroppo spesso assistiamo in Italia, cioè di precipitazione delle attività e delle iniziative anche economiche. Questo è veramente incredibile, come lo è stato nel corso della giornata di venerdì anche l'atteggiamento dell'azienda, che non ha dato risposta agli esponenti del Comune di Fiumicino (la vicesindaco e diversi assessori e consiglieri) presenti sul posto. A tutto ciò l'azienda ha risposto dopo molte ore solo con un'ipotetica disponibilità a mettere in piedi una trattativa.

Credo sia auspicabile che la Presidenza del Senato, in sintonia con la Regione Lazio, che si è resa disponibile, il Comune di Fiumicino e la Commissione competente, stimoli e stani l'azienda, che rimane sorda a ogni problema di questa natura.

Saluto a una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Vorrei salutare gli studenti e gli insegnanti del liceo classico «Mario Pagano» di Campobasso, che sono oggi in visita al Senato. *(Applausi)*.

Su problematiche relative all'affidamento dei minori

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, sicuramente il mio intervento non sarà di suo gradimento, anche perché sono appena stato invitato a non parlare del Presidente della Camera dei deputati; tuttavia, personalmente credo che ogni eletto debba sempre rispondere ai cittadini quando assume cariche di rilievo, quindi mi tolga la parola se riterrà di farlo, ma non mi fermerò nel dire quanto sto per affermare.

Ho ricevuto una lettera da parte di un cittadino italiano che, avendo rispetto per le istituzioni, si è rivolto al Presidente della Camera portando un suo problema personale (un grave problema di famiglia, di separazione e di figli), chiedendo di essere ascoltato. Sono certo che la presidente Boldrini non sarà stata portata a conoscenza di questa lettera, ma il suo ufficio di segreteria ha risposto a una persona che si è messa in sciopero della fame rinviando alla primavera.

PRESIDENTE. La Presidente della Camera può essere chiamata in causa nell'ambito della Camera, perché non ha strumenti per replicare a un senatore.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, le sto dicendo che certamente ritengo la cosa importante e quindi chiedo al Presidente del Senato di farsene carico.

PRESIDENTE. Quando arriverà questa lettera ...

CANDIANI *(LN-Aut)*. Gliela sto portando io. È una persona che si è messa in sciopero della fame perché non può vedere il proprio figlio; credo che a livello istituzionale non si possa rispondere «ci sentiamo fra sei mesi, a primavera», magari quando lo stesso sarà più dimagrito. Vogliamo prendere sul serio le persone che hanno difficoltà? Credo sia nostro dovere di cittadini eletti a rappresentare le istituzioni. Se questo non lo fa il Presidente della Camera, lo faccia, per cortesia, il Presidente del Senato.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino alle ore 18.

(La seduta, sospesa alle ore 11,23, è ripresa alle ore 18).

Presidenza del presidente GRASSO

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

La Conferenza dei Capigruppo riunitasi oggi pomeriggio ha preso atto dello stato dei lavori sui disegni di legge di bilancio e di stabilità presso la 5a Commissione permanente alla luce degli interventi del Presidente della Commissione medesima e dei rappresentanti del Governo.

Pertanto, nell'ambito del calendario già definito dalla Conferenza dei Capigruppo nelle riunioni del 29 ottobre e del 5 novembre, la discussione dei documenti finanziari in Assemblea inizierà venerdì 22 novembre, alle ore 9,30, previa convocazione della Conferenza dei Capigruppo, alle ore 9.

La Conferenza dei Capigruppo ha altresì preso atto del protocollo per l'attuazione del Capo VII della legge 24 dicembre 2012, n. 243, relativo all'istituzione dell'Ufficio parlamentare dì bilancio, deliberato congiuntamente dagli Uffici di Presidenza delle Commissioni bilancio del Senato e della Camera dei deputati il 7 novembre 2013.

TAVERNA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVERNA *(M5S)*. Signor Presidente, la Conferenza dei Presidenti di Gruppo da lei convocata in data odierna ha, di fatto, mutato il calendario dei lavori vigenti, derogando esplicitamente il Regolamento del Senato vigente. L'articolo 126, comma 9, impone infatti la conclusione dell'esame della legge di stabilità in sede riferente entro 25 giorni dal suo deferimento.

Essendo stato assegnato il 23 ottobre scorso in Commissione bilancio, l'esame del disegno di legge di stabilità, ai sensi del Regolamento vigente, si sarebbe dovuto concludere entro sabato scorso (16 novembre). Pertanto, tale significativa violazione procedimentale, oltre ad essere fortemente stigmatizzata, deve essere quanto meno certificata dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo, oltre che dall'Assemblea.

Il combinato del mutamento fattuale del calendario dei lavori, aggravato dalla violazione dell'articolo 126 del Regolamento, richiede necessariamente un voto almeno da parte dell'Assemblea del Senato, al fine di rendere definitivo il calendario dei lavori.

Ciò premesso, il Gruppo Movimento 5 Stelle richiede una modifica al calendario così come ridefinito dall'odierna Conferenza dei Presidenti di Gruppo, integrandolo con due questioni di primaria rilevanza.

A ben 109 giorni esatti dalla condanna definitiva per reati gravissimi e a 45 giorni dalla dichiarazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il Senato non è stato in grado di giungere ad un atto dovuto: la pronuncia di decadenza del signor Berlusconi. È quindi il caso di provvedere urgentemente a questo adempimento che, vale la pena di ricordare, è prescritto dalla legge vigente, ed il Senato non può, in alcun modo, sottrarsi al principio di legalità. È per questo che, signor Presidente, chiediamo che sia calendarizzata per oggi, lunedì 18 novembre 2013, la votazione sulla decadenza del signor Berlusconi.

Ulteriore questione che l'Assemblea del Senato deve risolvere, immediatamente dopo la Camera dei deputati, è la mozione di sfiducia individuale nei confronti del ministro Cancellieri, presentata dal Gruppo Movimento 5 Stelle il 5 novembre scorso.

Decadenza e sfiducia risultano, evidentemente, questioni radicalmente slegate dalla legge di stabilità, tuttora all'esame della Commissione bilancio, e quindi tranquillamente esaminabili da questa Assemblea.

La nostra richiesta pertanto è questa: oggi, lunedì 18 novembre, votazione sulla decadenza del signor Berlusconi; giovedì, 21 novembre, ore 9,30, discussione e votazione sulla mozione di sfiducia individuale nei confronti del ministro Cancellieri.

Come le ho scritto giovedì scorso, onorevole Presidente, tali richieste rispondono esclusivamente all'esigenza di legalità e correttezza del nostro ordinamento giuridico e costituzionale, in forza di persistenti e perduranti violazioni di legge, stante la permanenza in carica parlamentare di un soggetto condannato in via definitiva per reati gravissimi e stante la permanenza al Governo di Ministri che fanno telefonate sbagliate a persone sbagliate, dal contenuto sbagliato.

Ogni ulteriore espediente dilatorio e ritardante non solo è da considerarsi inopportuno e illegittimo, ma rischia di compromettere, irrimediabilmente, la dignità istituzionale e funzionale del Senato della Repubblica.

Vorrei, infine, onorevole Presidente, fare una raccomandazione a lei e a quest'Aula intera. Ove il senatore Berlusconi dovesse essere dichiarato decaduto, percepirà un assegno di fine mandato pari, circa, a 180.000 euro. In altri termini, il Senato, a seguito di una sentenza definitiva per frode fiscale, dovrà indennizzare il senatore Berlusconi di 180.000 euro, perché in carica parlamentare sin dal 1994. Sarebbero uno scandalo ed una beffa inaccettabili che non possono e non devono, in alcun modo,

accadere, e noi faremo di tutto perché ciò non accada. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

CROSIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, prendo la parola a nome del Gruppo della Lega Nord per sottolineare tutto il nostro disappunto nei confronti di questa situazione. Si chiede tempo quando tempo non ce n'è più: chiediamo tempo agli italiani ma il Paese non ha più tempo. Siamo veramente sconcertati. Tra l'altro, mi permetta di sottolineare che, in una situazione del genere (noi oggi avremmo dovuto iniziare la trattazione dei documenti finanziari), sarebbe stato carino e gentile che fosse presente in Aula un rappresentante del Governo: non è così.

Ma la cosa che più ci preoccupa, signor Presidente, che intendo sottolineare e della quale le chiedo di farsi interprete presso il Governo, è capire, a seguito della lettera dell'Unione europea che di fatto boccia la nostra manovra, quale sia il percorso che il Governo vuole intraprendere in ordine alla legge di stabilità in Commissione. È fondamentale capire quando il Governo verrà in Commissione per chiarire questo punto che riteniamo fondamentale (da questo punto di vista forse ci sono già delle rassicurazioni, ma noi vogliamo certezza sui tempi). La lettera dell'Unione europea infatti lascia pochi dubbi e poche interpretazioni, ragion per cui aspetteremo che il Governo venga a riferire sul punto in Commissione. Vedremo venerdì cosa accadrà. Non abbiamo la sfera di cristallo, ma sono pronto a scommettere che sarà rimandato tutto alla settimana prossima, però lo vedremo venerdì. L'Italia e gli italiani hanno bisogno di risposte; noi chiediamo tempo. Questo non va assolutamente bene. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S).*

BONFRISCO *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO *(PdL)*. Signor Presidente, intendo solo segnalare che i lavori della Commissione bilancio proseguono. Anche a questo proposito chiedo a lei, al pari di quanto accaduto in Commissione pochi minuti fa, di attivarsi affinché sia presente il ministro dell'economia Saccomanni per rispondere rispetto alla bocciatura da parte dell'Unione europea della nostra legge di stabilità. Abbiamo letto risposte del Ministro (alcune ci convincono altre no), ma prima di entrare nel merito della questione vorremmo che il Ministro avesse il buon gusto di rispondere al Parlamento prima ancora che ai giornali. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. Già in sede di Conferenza dei Capigruppo ho dato assicurazioni sulla disponibilità del ministro Saccomanni, qualora si concordi una data per la sua audizione da parte della Commissione bilancio: si tratterà soltanto di fissare una data, ma c'è la disponibilità.

Onorevoli colleghi, sulla richiesta avanzata dalla senatrice Taverna, ha già dato risposta la Presidenza nella seduta antimeridiana del 6 novembre scorso, confermata anche nel corso di successive sedute.

Rispetto agli ulteriori rilievi formulati dalla senatrice Taverna, ricordo che nella seduta pomeridiana di martedì 5 novembre sono state votate e respinte proposte di modifica al calendario già approvato dalla Conferenza dei Capigruppo, tendenti ad anticipare il voto sulla relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sull'elezione contestata nella Regione Molise e ad inserire la mozione di sfiducia individuale nei confronti del Ministro della giustizia. La reiezione di tali richieste ha comportato la preclusione della proposta, avanzata ai sensi dell'articolo 56, comma 4, del Regolamento, di discutere e votare sullo stesso argomento.

La richiesta della senatrice Taverna si configura come una modifica diretta al calendario, approvato e confermato dall'Assemblea con distinte votazioni e a tutt'oggi non modificato.

Infatti, come già comunicato, nell'odierna riunione la Conferenza dei Capigruppo si è limitata semplicemente a prendere atto dello stato dei lavori sui documenti finanziari, senza considerare nessun'altra proposta di modifica o integrazione del calendario, già definito nelle riunioni del 29 ottobre e del 5 novembre.

La questione potrà essere eventualmente riproposta nella sede propria di una successiva Conferenza dei Capigruppo (una è già stata convocata per venerdì prossimo) chiamata a pronunciarsi su un diverso

calendario.

Sull'opportunità della concessione degli arresti domiciliari ad un medico chirurgo di Pietrasanta (Lucca)

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi, leggo una mia nota pubblicata il 10 novembre scorso e rivolta al Presidente del Consiglio a proposito del caso drammatico di un nostro concittadino, in gravi condizioni di salute, il quale, per un disguido burocratico, è rimasto per giorni in carcere pur in presenza di un ordine contrario dell'autorità giudiziaria.

«Caro Presidente del Consiglio, dottor Enrico Letta, come avrai avuto modo di leggere sul "Fatto Quotidiano" di ieri, un nostro concittadino, il dottor Fabrizio Cinquini, medico chirurgo di Pietrasanta (Lucca), sta vivendo una vera e propria odissea carceraria. Egli è attualmente richiuso nel carcere di Massa, dove ha appena festeggiato i suoi primi 50 anni, nonostante da tempo avrebbe potuto godere degli arresti domiciliari e ricevere, così, assistenza da sua moglie e dai suoi figli.

Il dottor Cinquini, difatti, è affetto da epatite C, malattia contratta nel lontano 1998 mentre svolgeva il suo lavoro a bordo di una autoambulanza.

Il medico, in questi anni, ha provato a curarsi con una terapia a base di *cannabis*, aloe e papaia, infrangendo così la legge con una sorta di disobbedienza civile, evidentemente finalizzata a procurasi non già vantaggi di tipo patrimoniale, ma semplici rimedi terapeutici, vietati in Italia ma applicati liberamente in altri Paesi, anche europei.

Ciò che tuttavia colpisce è l'incapacità del sistema giudiziario e carcerario di assicurare i minimi diritti di libertà e di civiltà giuridica a cittadini che, pur non avendo cognomi importanti come i Ligresti, di certo meritano pari attenzione da parte delle istituzioni.

Il dottor Cinquini, pur autorizzato agli arresti domiciliari, giace in carcere per ritardi burocratici dell'amministrazione giudiziaria.

Per questo ho pensato di rivolgermi direttamente a te che, con tanto impegno, hai difeso il ministro Cancellieri in Parlamento nel recente caso che ha coinvolto la "povera" Giulia Ligresti. I parenti del dottor Cinquini, purtroppo, non sono riusciti ad avere il numero di telefono del ministro Cancellieri e non possono così vedersi riconosciuto quello che in un Paese democratico e moderno dovrebbe essere un diritto di ogni cittadino, a prescindere dalla sua condizione personale e patrimoniale.

Confidando nella tua sensibilità, ti chiedo, con ogni cortese urgenza, di volermi comunicare l'utenza cellulare del ministro Cancellieri o, quantomeno, di interessarti affinché il dottor Cinquini possa al più presto riabbracciare i suoi cari e ricevere le giuste cure mediche di cui ha bisogno.

Ringraziandoti, ti saluto cordialmente».

Sui finanziamenti alla fondazione "veDrò"

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, distinti colleghi, già mesi or sono denunciai il rapporto equivoco intercorrente tra le *lobby* del gioco d'azzardo e la politica.

In particolare, mi soffermai sui rapporti tra il presidente del Consiglio Letta ed alcune società che, stando a fonti di stampa, avevano finanziato con 15.000 euro direttamente il presidente (ricordo la società HBG di Antonio Porsia) e con 30.000 euro la sua Fondazione veDrò attraverso Lottomatica e Sisal.

Ebbene, a seguito di quelle denunce, il Presidente si affrettò a smentire dicendo che non riceve finanziamenti diretti.

A noi risulta invece che questo sia avvenuto e chiederemo, dunque, al Presidente di chiarire, oppure di riconoscere, una volta per tutte i suoi legami, perché questo Governo è chiamato a governare, a dirimere una serie di questioni, ad intervenire su atti legislativi importanti che non possono vederlo delegittimato sul piano della trasparenza.

Annuncio quindi che depositerò un'interrogazione per avere finalmente un punto chiaro su questa vicenda. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di venerdì 22 novembre 2013

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica venerdì 22 novembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 18,17)*.

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Abbado, Amati, Bottici, Bubbico, Capacchione, Chiti, Ciampi, Cociancich, D'Ambrosio Lettieri, De Biasi, De Poli, Guerra, Malan, Minniti, Monti, Paglini, Perrone, Petrocelli, Pinotti, Puglisi, Russo, Sollo, Sonego, Stefano, Stucchi, Vicari e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fedeli, per attività di rappresentanza del Senato; Martelli, per attività della 13a Commissione permanente.

Gruppi parlamentari, costituzione, composizione e variazioni nella composizione

La senatrice Bianconi, nella sua qualità di Presidente *pro tempore*, ha comunicato che in data 15 novembre 2013 si è costituito il Gruppo parlamentare "Nuovo Centrodestra", al quale aderiscono i seguenti senatori:

Bianconi, Bilardi, Compagna, Naccarato, Aiello, Augello, Azzollini, Caridi, Chiavaroli, Colucci, D'Alì, D'Ascola, Giuseppe Esposito, Cassano, Formigoni, Gentile, Giovanardi, Gualdani, Conte, Mancuso, Marinello, Pagano, Quagliariello, Luciano Rossi, Sacconi, Torrisi, Vicari, Viceconte e Dalla Tor.

Conseguentemente i senatori Bianconi, Bilardi, Compagna e Naccarato cessano di appartenere al Gruppo Grandi Autonomie e Libertà; i senatori Aiello, Augello, Azzollini, Caridi, Chiavaroli, Colucci, D'Alì, D'Ascola, Giuseppe Esposito, Cassano, Formigoni, Gentile, Giovanardi, Gualdani, Conte, Mancuso, Marinello, Pagano, Quagliariello, Luciano Rossi, Sacconi, Torrisi, Vicari, Viceconte e Dalla Tor cessano di appartenere al Gruppo Il Popolo della Libertà.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Il senatore Schifani ha comunicato di cessare di far parte del Gruppo parlamentare Il Popolo delle Libertà e di aderire al Gruppo parlamentare Nuovo Centrodestra.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 14a Commissione permanente (Politiche dell'Unione Europea), nella seduta del 23 ottobre 2013, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sul rafforzamento della partecipazione del Senato della Repubblica alla formazione della legislazione europea (Doc. XXIV, n. 11). Detto documento è stato inviato al

Ministro per gli affari europei.
La 11a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale), nella seduta del 6 novembre 2013, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla disciplina in materia di liquidazione del trattamento pensionistico delle lavoratrici prevista dall'articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011, come interpretato dalla circolare INPS n. 35 del 2012 (Doc. XXIV, n. 12). Detto documento è stato inviato al Ministro del lavoro e politiche sociali.

Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, variazioni nella composizione

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 12 novembre 2013, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza la deputata Chiara Scuvera, in sostituzione della deputata Alessandra Moretti, dimissionaria.

Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, nomina del Presidente

Il Presidente del Senato e il Presidente della Camera dei deputati, in data 14 novembre 2013, hanno proceduto, d'intesa, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, a nominare Presidente della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale il deputato Giancarlo Giorgetti.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro affari esteri
Ministro infrastrutture
(Governo Letta-I)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012 (1164)
(presentato in data 12/11/2013);
C.1309 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Divina Sergio
Modifiche agli articoli 178, 706, 708, 709-ter e 711 del codice di procedura civile e all'articolo 155, 155-bis, 155-quater, 155-quinquies, 155-sexies del Codice cviile, e agli articoli 14, 19, 22 e 23 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso (1163)
(presentato in data 04/11/2013);
iniziativa CNEL
Disposizioni in materia di statistiche e politiche di genere (1165)
(presentato in data 12/11/2013);
Ministro affari esteri
(Governo Letta-I)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiano e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino sulla cooperazione per la prevenzione e la repressione della criminalità, fatto a Roma il 29 febbraio 2012 (1166)
(presentato in data 14/11/2013);
Ministro infrastrutture
(Governo Letta-I)
Delega al Governo per la riforma del Codice della nautica da diporto (1167)
(presentato in data 15/11/2013).

Disegni di legge, rimessione all'Assemblea

In data 29 ottobre 2013, su richiesta di un quinto dei componenti la 2a Commissione permanente - a norma dell'articolo 35, secondo comma, del Regolamento - i disegni di legge: "Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso" (948) (*Approvato dalla Camera dei deputati - C. 204),* De Petris ed altri. - "Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso" (200), Fravezzi ed altri. - "Modifica dell'articolo 416-

ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico - mafioso" (688), Giarrusso ed altri. - "Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso" (887) e Lumia ed altri. - "Modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso" (957), già assegnati alla 2a Commissione permanente (Giustizia) in sede deliberante, sono stati rimessi alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

Inchieste parlamentari, annunzio di presentazione di proposte

È stata deferita, ai sensi dell'articolo 162, comma 1, del Regolamento, in sede referente, la seguente proposta d'inchiesta parlamentare:

alla 3a Commissione permanente (*Affari esteri*):

Micheloni. - "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui costi di funzionamento connessi agli interventi in materia di cooperazione allo sviluppo" (*Doc*. XXII, n. 12), previ pareri della 1a, della 2a e della 5a Commissione permanente.

Indagini conoscitive, annunzio

La 10a Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva sulla competitività delle imprese italiane.

In data 14 novembre 2013, la Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato hanno autorizzato la Commissione parlamentare per la semplificazione a svolgere un'indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed amministrativa.

Atti e documenti trasmessi dalla Commissione europea, deferimento a Commissioni permanenti

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alla 14ª Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1ª e 3ª, il Programma di lavoro della Commissione per il 2014 (COM (2013) 739 definitivo), trasmesso dalla Commissione europea il 31 ottobre 2013 (Atto comunitario n. 7).

Affari assegnati

In data 13 novembre 2013, è stato deferito alla 14a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare sull'attuazione, da parte del Governo, della legge di delegazione europea 2013 e della legge europea 2013 (Atto n. 176).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, con lettera in data 12 novembre 2013, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina del tenente generale del ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito, Vincenzo Porrazzo, a Presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate (n. 15).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è stata deferita - in data 13 novembre 2013 - alla 4a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 3 dicembre 2013.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 4, 5 e 7 novembre 2013, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni - le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca di incarichi di livello dirigenziale generale:

alla dottoressa Maria Ludovica Agrò, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale, e e ai dottori Rita Forsi e Francesco Saverio Leone il conferimento di incarico di reggenza di funzione dirigenziale, nell'ambito del Ministero dello sviluppo economico;

al dottor Emilio Gatto, il conferimento di incarico di livello dirigenziale generale, nell'ambito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

all'ingegnere Paolo Ceccherini, il conferimento di incarico di reggenza di funzione dirigenziale, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, con lettere in data 5 novembre 2013, ha inviato - ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - le comunicazioni concernenti le seguenti nomine:
membri del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della Previdenza sociale (INPS) (n. 13);
membri del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) (n. 14).
Tali comunicazioni sono state trasmesse, per competenza, alla 11a Commissione permanente.
Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 31 ottobre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, il nuovo testo dello schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2012 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti (38).
Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 8 novembre 2013 - alla 7a Commissione permanente che esprimerà il parere entro il termine dell'8 dicembre 2013.
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con lettera in data 6 novembre 2013, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, le relazioni ed i relativi allegati sulle attività svolte, i bilanci di consuntivazione e di previsione degli enti di seguito indicati per gli anni 2012 e 2013:
Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione
Istituto nazionale di economia agraria
Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura
ex Agenzia per lo sviluppo del settore ippico
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 9a Commissione permanente (Atto n. 169).
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 30 ottobre 2013, ha inviato, ai sensi dell'articolo 20 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, la relazione sullo stato e sulle previsioni delle attività di formazione professionale, relativa all'anno 2012.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11a Commissione permanente (Atto n. 170).
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 4 novembre 2013, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione - per l'anno 2012 - sulla gestione dell'Aero Club d'Italia (AeCI), nonché copia del bilancio consuntivo 2012 e del bilancio di previsione 2013.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, all'8a Commissione permanente (Atto n. 171).
Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 31 ottobre 2013, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1-*quater*, comma 8, della legge 27 ottobre 2003, n. 290, la relazione sull'andamento delle autorizzazioni concernenti la realizzazione o il potenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, riferita al periodo gennaio - luglio 2013.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (Atto n. 173).
Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 31 ottobre 2013, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, della legge 10 maggio 1983, n. 212, il decreto concernente la determinazione, per l'anno 2014, dei contingenti massimi nei vari gradi del personale appartenente ai ruoli ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Atto n. 174).
Il Ministro della giustizia, con lettera in data 30 ottobre 2013, ha inviato, ai sensi dell'articolo 5,

comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente l'adozione del piano di rientro dei debiti del Ministero della giustizia articolato sugli esercizi finanziari 2013 e 2014

Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 175).

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 30 ottobre 2013, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione ed i relativi allegati sull'attività svolta nell'anno 2012 dalla Cassa Nazionale tra i Cancellieri e i Segretari Giudiziari.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a e alla 11a Commissione permanente (Atto n. 177).

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 24 ottobre 2013, ha inviato, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il decreto, approvato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 18 settembre 2013, concernente il "Piano di rientro" previsto dalla citata legge.

Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 178).

Con lettere in data 5 novembre 2013 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Casamicciola Terme (Napoli); Cannara (Perugia) e Cassina de' Pecchi (Milano).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, con lettera in data 30 ottobre 2013, ha inviato, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, la prima relazione sui risultati del monitoraggio sull'attività e sul funzionamento degli sportelli unici per le attività produttive, aggiornata al 30 settembre 2012.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 10a Commissione permanente (*Doc*. XXVII, n. 4).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 11 novembre 2013, ha inviato, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche, comprensiva del raffronto con i risultati del precedente biennio, aggiornata al 30 giugno 2013.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 125 del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (*Doc*. XXV, n. 2).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettere in data 4 novembre 2013, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15-*ter*, comma 1, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le relazioni sui flussi finanziari intercorsi tra l'Italia e l'Unione europea, riferita al IV trimestre 2012 (*Doc*. LXXII, n. 1), riferita al I trimestre 2013 (*Doc*. LXXII, n. 2) e riferita al II trimestre 2013 (*Doc*. LXXII, n. 3).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 14a Commissione permanente.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 4 novembre 2013, ha inviato, ai sensi dell'articolo 5, comma 1-*ter*, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190, la relazione sull'attuazione degli interventi volti a garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali, aggiornata al 31 marzo 2013 (*Doc*. CXL, n. 3).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione permanente.

Il Ministro dei beni e delle attività culturali, con lettera in data 5 novembre 2013, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163, la relazione sull'utilizzazione del Fondo unico dello

spettacolo e sull'andamento complessivo dello spettacolo, relativa all'anno 2012.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente (*Doc*. LVI, n. 1).
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, con lettera in data 30 ottobre 2013, ha inviato, ai sensi dell'articolo 5-*bis*, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, la relazione sulle attività del sistema camerale, riferita all'anno 2011.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (*Doc*. CXX, n. 1).
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 8 novembre 2013, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dallo stesso Ministero, relativa all'anno 2012.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 5a e alla 13a Commissione permanente (*Doc*. CLXIV, n. 12).

Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 21 ottobre 2013, ha inviato - in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - le relazioni avviate ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
sulla procedura d'infrazione n. 2013/2177, del 26 settembre 2013, per violazione del diritto dell'Unione europea in riferimento allo stabilimento siderurgico ILVA di Taranto (Procedura d'infrazione n. 40/1);
sulla procedura d'infrazione n. 2013/0312 del 26 settembre 2013, per mancato recepimento della direttiva 2013/28/UE che modifica l'allegato 2 della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso (Procedura d'infrazione n. 43/1).
I predetti documenti sono state trasmesse, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 13a e alla 14a Commissione permanente.

Governo, progetti di atti dell'Unione europea

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 29 e 31 ottobre, nonché 5, 7 e 12 novembre 2013, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi. Con tali comunicazioni, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione su taluni degli atti inviati.
I predetti atti sono trasmessi alle Commissioni, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.
Il testo degli atti medesimi è disponibile presso il Servizio affari internazionali - Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea.

Governo, trasmissione di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 6 agosto 2013, ha trasmesso le seguenti sentenze della Corte di giustizia e del Tribunale dell'Unione europea, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 144-*ter* del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché alla 14a Commissione permanente:
Sentenza della Corte (Grande sezione) 18 luglio 2013. Cause riunite C-584/10 P, C-593/10 P e C-595/10 P (Commissione europea e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, sostenute dalla Repubblica italiana più altri, contro Yassin Abdullah Kadi). Impugnazione - Politica estera e di sicurezza comune (PESC) - Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama Bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai talebani - Regolamento (CE) n. 881/2002 - Congelamento dei capitali e delle risorse economiche di una persona inclusa in un elenco redatto da un organo delle Nazioni Unite - Inclusione del nominativo di tale persona nell'elenco figurante all'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 - Ricorso di annullamento - Diritti fondamentali - Diritti della difesa - Principio della tutela giurisdizionale effettiva - Principio di proporzionalità - Diritto al rispetto della proprietà - Obbligo di motivazione (*Doc*. LXXXIX, n. 13), alla 3a Commissione;

Sentenza della Corte (Ottava sezione) 18 luglio 2013. Cause riunite da C-228/12 a C-232/12 e da C-254/12 a C-258/12 (Vodafone Omnitel NV più altri contro Autorità per le garanzie nelle comunicazioni più altri. Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio). Reti e servizi di comunicazione elettronica - Direttiva 2002/20/CE - Articolo 12 - Diritti amministrativi imposti alle imprese del settore interessato - Normativa nazionale che assoggetta gli operatori di comunicazione elettronica al pagamento di un diritto destinato a coprire i costi operativi delle autorità nazionali di regolamentazione (*Doc*. LXXXIX, n. 14), alla 8a Commissione;

Sentenza della Corte (Seconda sezione) 18 luglio 2013. Causa C-234/12 (Sky Italia Srl contro Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio). Radiodiffusione televisiva - Direttiva 2010/13/UE - Articoli 4, paragrafo 1, e 23, paragrafo 1 - Spot pubblicitari - Normativa nazionale che prevede limiti di affollamento pubblicitario più bassi per le emittenti televisive a pagamento rispetto a quelli stabiliti per le emittenti televisive in chiaro - Parità di trattamento - Libera prestazione dei servizi (*Doc*. LXXXIX, n. 15), alla 8a Commissione;

Sentenza della Corte (Quarta sezione) 18 luglio 2013. Causa C-136/12 (Consiglio nazionale dei geologi contro Autorità garante della concorrenza e del mercato. Domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Consiglio di Stato). Articolo 267, terzo comma, del TFUE - Portata dell'obbligo di rinvio dei giudici di ultima istanza - Articolo 101 del TFUE - Codice deontologico di un ordine professionale che vieta di applicare tariffe non corrispondenti alla dignità professionale (*Doc*. LXXXIX, n. 16), alla 2a Commissione.

Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di atti

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 13 novembre 2013, ha inviato, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione relativa all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, relativa all'articolo 123, comma 7, del Codice della Strada, come modificato dall'articolo 20 della legge 29 luglio 2010, n. 120.

La predetta segnalazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 181).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 5 e 7 novembre 2013, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI) per gli esercizi 2011-2012 (*Doc*. XV, n. 72). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a, alla 11a e alla 12a Commissione permanente;

dell'Accademia della Crusca per gli esercizi 2010-2011 (*Doc*. XV, n. 73). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente;

dell'Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI) per l'esercizio 2012 (*Doc*. XV, n. 74). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 12a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con lettera in data 5 novembre 2012, ha inviato, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la deliberazione n. 23/SEZAUT/2013/INPR - adottata nell'adunanza del 14 ottobre 2013 - concernente gli indirizzi per la gestione dell'esercizio provvisorio 2013 negli enti locali.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 172).

La Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, con lettera in data 28 ottobre 2013, ha inviato la deliberazione n. 8/2013/G concernente "Esiti dell'attività di controllo fiscale svolta dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza basata sugli incroci

delle informazioni contenute negli elenchi clienti e fornitori".
La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (Atto n. 179).
La Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, con lettera in data 6 novembre 2013, ha inviato la deliberazione n. 9/2013/G concernente "Gestione delle risorse del fondo per la promozione degli interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di tecnologie di riciclaggio".
La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 13a Commissione permanente (Atto n. 180).
Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 5 novembre 2013, ha inviato, ai sensi dell'articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la relazione, approvata dalla Corte stessa a Sezioni riunite il 16 ottobre 2013, sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi pubblicate nel quadrimestre maggio-agosto 2013 (*Doc*. XLVIII, n. 4).
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente.

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

Sono pervenuti al Senato i seguenti voti regionali del Consiglio regionale del Piemonte:
sulla revisione delle norme nazionali sulla liberalizzazioni degli orari di commercio. Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (n. 21);
sulla protesta di fronte alla iniqua assegnazione di fondi alle istituzioni culturali da parte del Governo centrale. Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente (n. 22).
Sui lavoratori precari PTA del Politecnico di Torino. Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 11a Commissione permanente (n. 23).

Commissione europea, trasmissione di atti e documenti

Nel periodo dal 29 ottobre al 12 novembre 2013 la Commissione europea ha inviato atti e documenti di consultazione adottati dalla Commissione medesima.
I predetti atti e documenti sono trasmessi alle Commissioni, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.
Il testo degli atti e documenti medesimi è disponibile presso il Servizio affari internazionali - Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 7 novembre 2013, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda una dichiarazione IVA standard (COM (2013) 721 definitivo).
Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 6ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 17 dicembre 2013.
Le Commissioni 3ª e 14ª e potranno formulare osservazioni e proposte alla 6ª Commissione entro il 10 dicembre 2013.
La Commissione europea, in data 8 novembre 2013, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli

imballaggi e i rifiuti di imballaggio al fine di ridurre il consumo di borse di plastica in materiale leggero (COM (2013) 761 definitivo).
Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 13ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 17 dicembre 2013.
Le Commissioni 3ª e 14ª e potranno formulare osservazioni e proposte alla 13ª Commissione entro il 10 dicembre 2013.
La Commissione europea, in data 11 novembre 2013, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 525/2013 per quanto riguarda l'attuazione tecnica del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COM (2013) 769 definitivo).
Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 13ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 17 dicembre 2013.
Le Commissioni 3ª e 14ª e potranno formulare osservazioni e proposte alla 13ª Commissione entro il 10 dicembre 2013.
La Commissione europea, in data 13 novembre 2013, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di decisione del Consiglio che modifica la decisione 2002/546/CE per quanto riguarda il relativo periodo di applicazione (COM (2013) 781 definitivo).
Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 6ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 23 dicembre 2013.
Le Commissioni 3ª e 14ª e potranno formulare osservazioni e proposte alla 6ª Commissione entro il 16 dicembre 2013.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:
il signor Alessandro Trevisan, di Venezia, e molti altri cittadini chiedono interventi in materia di requisiti per l'accesso al pensionamento da parte del personale ferroviario (*Petizione n. 583)*;
il signor Giuseppe Amato, di Vibo Valentia, chiede:
che i parlamentari tengano comportamenti consoni al rispetto e al decoro dell'istituzione che rappresentano (*Petizione n. 584)*;
misure in materia di cessazione dell'erogazione della pensione per decesso del percettore e per evitare l'indebita riscossione da parte di terzi (*Petizione n. 585)*;
il signor Guido Celoni, di Acqui Terme (Alessandria), chiede nuove norme in materia di condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (*Petizione n. 586)*;
il signor Alberto Bruno, di Napoli, chiede l'adozione di una serie di misure atte a contrastare la grave crisi economica in atto (*Petizione n. 587)*;
il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta), chiede:
che la tassa sugli immobili si ispiri a criteri di reale equità (*Petizione n. 588*);
provvedimenti contro gli scandali nella sanità (*Petizione n. 589*);
provvedimenti contro gli scandali nella Pubblica Amministrazione e per un corretto uso dei fondi recuperati (*Petizione n. 590*);
misure atte a rendere edotti i cittadini dei progressi in campo sanitario (*Petizione n. 591*);
misure atte a colmare lo storico divario economico-sociale tra Nord e Sud d'Italia (*Petizione n. 592*);
una revisione dei meccanismi e dei criteri di funzionamento del redditometro (*Petizione n. 593*);
una legislazione speciale a favore delle città di Napoli e Caserta e delle rispettive province (*Petizione*

n. 594);
nuove disposizioni in materia di demolizione di immobili abusivi (*Petizione n. 595*);
interventi per una maggiore equità fiscale nel Sud d'Italia (*Petizione n. 596*);
una serie di provvedimenti atti ad affrontare le emergenze ambientali della Campania (*Petizione n. 597*);
misure atte a tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini in occasione delle feste di Carnevale (*Petizione n. 598*);
misure contro la produzione, la commercializzazione e l'uso di materiali pirotecnici potenzialmente pericolosi (*Petizione n. 599*);
una serie organica di provvedimenti a tutela dell'infanzia (*Petizione n. 600*);
misure a tutela della famiglia (*Petizione n. 601*);
il ritorno ad un sistema elettorale di tipo proporzionale (*Petizione n. 602*);
una più efficace vigilanza sul territorio anche attraverso il cosiddetto "poliziotto di quartiere" (*Petizione n. 603*);
nuove norme in materia rifiuti, con particolare riguardo ai criteri di tassazione e alle relative tariffe (*Petizione n. 604*);
il signor Alessio Sundas, di Pistoia, chiede una nuova regolamentazione dell'istituto della querela (*Petizione n. 605)*;
la signora Carla Rocchi, di Roma, e molti altri cittadini chiedono:
l'inserimento nella Costituzione dei princìpi della tutela dell'ambiente e del rispetto degli animali *(Petizione n. 606);*
l'inserimento nel codice civile del riconoscimento degli animali come esseri senzienti *(Petizione n. 607);*
l'inasprimento delle pene per i reati a danno degli animali *(Petizione n. 608);*
l'introduzione del divieto di sperimentazione sugli animali e il sostegno di metodi di ricerca alternativi *(Petizione n. 609);*
nuove norme per contrastare l'abbandono degli animali di affezione e prevenire il randagismo *(Petizione n. 610);*
misure per disincentivare l'allevamento di animali a fini alimentari e l'introduzione dell'obbligo dello stordimento prima della macellazione *(Petizione n. 611);*
disposizioni per la tutela della fauna selvatica, anche con particolare riferimento alle aree protette, e l'introduzione del divieto della pratica della caccia *(Petizione n. 612);*
l'introduzione del divieto di allevamento, cattura e uccisione di animali per la produzione di pellicce *(Petizione n. 613);*
l'introduzione del divieto dell'utilizzazione di animali in circhi, spettacoli, mostre e feste e manifestazioni tradizionali e norme per la riconversione dei parchi zoologici, degli acquari e dei delfinari *(Petizione n. 614);*
norme per l'azzeramento del consumo del suolo, la tutela del paesaggio, lo sviluppo delle energie rinnovabili, la bonifica delle aree inquinate e la rigenerazione urbana *(Petizione n. 615).*
Tali petizioni, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

Mozioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Taverna ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00164 della senatrice Blundo ed altri.
La senatrice De Monte ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00172 del senatore Lucherini ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Bignami ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00452 della senatrice Fedeli ed altri.
La senatrice De Monte ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00456 della senatrice

Ricchiuti ed altri.

I senatori Castaldi e Girotto hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-01098 delle senatrici Bignami e Blundo.

Mozioni, nuovo testo

La mozione 1-00065, della senatrice Puglisi ed altri, pubblicata il 12 giugno 2013, deve intendersi riformulata come segue:

PUGLISI, MARTINI, LEPRI, MATURANI, TONINI, AMATI, BERTUZZI, CARDINALI, CHITI, CIRINNA', CUCCA, D'ADDA, DI GIORGI, FAVERO, FINOCCHIARO, FORNARO, GOTOR, LO GIUDICE, LUMIA, MATTESINI, MOSCARDELLI, ORRU', PADUA, PAGLIARI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, Gianluca ROSSI, RUSSO, SPILABOTTE, SOLLO, VALENTINI, VATTUONE, VERDUCCI, SPOSETTI. - Il Senato,

premesso che:

la Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con la legge del 27 maggio 1991, n.176, enuncia i diritti fondamentali che devono essere riconosciuti e garantiti a tutti i bambini e le bambine. La Convenzione impegna gli Stati ad assicurare a tutti i minori, senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione, opinione del bambino-adolescente o dei suoi genitori, il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo, impegnando il massimo delle risorse disponibili per tutelare la vita e il sano sviluppo dei bambini, anche tramite la cooperazione tra gli Stati. Per la Convenzione ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e in ogni situazione problematica, l'interesse del bambino-adolescente deve avere la priorità;

alla fine del 2011, dopo aver esaminato il terzo rapporto periodico presentato dal Governo italiano, il Comitato Onu ha rivolto al nostro Paese oltre 50 raccomandazioni per combattere la povertà minorile, le discriminazioni e i divari territoriali, la dispersione scolastica, per migliorare le condizioni di vita dei minori con disabilità, l'accoglienza e l'integrazione dei minori stranieri, specie se non accompagnati. Il Comitato Onu ha inoltre espresso particolare preoccupazione per la mancanza di un fondo per l'implementazione del piano nazionale infanzia e per i tagli alla scuola;

l'Italia è infatti agli ultimi posti in Europa negli indicatori principali relativi al benessere e ai diritti dell'infanzia;

come hanno avuto modo di denunciare il *dossier* di Save the children e il rapporto Unicef, si è di fronte ad una vera e propria emergenza infanzia: due milioni di bambini italiani vivono al di sotto della soglia di povertà, circa 950.000 di questi hanno un'età compresa tra zero e sei anni e il 23,7 per cento di questi vive in stato di deprivazione materiale. Molte sono le segnalazioni di enti locali del crescente numero di bambini e bambine che arrivano a scuola la mattina senza aver consumato un pasto adeguato la sera precedente;

la povertà minorile non è solo un fenomeno inaccettabile dal punto di vista etico e della violazione dei diritti. È una pesante ipoteca sul futuro di centinaia di migliaia di bambini e bambine e una zavorra per il futuro del Paese;

la critica situazione economica che sta attraversando il Paese viene pagata duramente dalle nuove generazioni e rischia di creare nei prossimi anni importanti mutamenti socio-economici;

considerato che:

la situazione è certo peggiorata con la crisi economica, ma è frutto soprattutto di politiche carenti e frammentarie, lontane da quelle degli altri Paesi europei;

negli ultimi anni c'è stata una costante riduzione dei finanziamenti destinati a famiglie, infanzia e maternità; il Fondo nazionale delle politiche sociali è passato da un miliardo di euro nel 2007 a 45 milioni nel 2013;

anni di tagli ai fondi per la scuola pubblica e ai bilanci degli enti locali hanno reso insostenibili quelle reti di *welfare* inclusivo anche nelle realtà in cui queste esistono;

complessivamente, nello studio Unicef che ha esaminato le condizioni di vita dei bambini dei 29 Paesi dalle economie più avanzate, l'Italia si trova al 22° posto della lista;

nello specifico, l'Italia è nelle retrovie in particolare per quanto riguarda l'istruzione (al 25° posto), al

22° per la partecipazione a forme di istruzione superiore, al 24° per i risultati scolastici conseguiti;
la povertà è infatti strettamente legata anche al fenomeno della dispersione scolastica, limita le opportunità educative e di crescita, aggrava i già pesanti divari territoriali che affliggono il Paese;
la povertà minorile influisce pesantemente anche sulle cure mediche e la prevenzione sanitaria, che sono drasticamente crollate di fronte ad una mancanza di mezzi economici delle famiglie, e sulla qualità dell'alimentazione dei bambini e delle bambine e degli adolescenti;
il dato ancora più drammatico è l'allontanamento dei minori dal nucleo familiare per questioni di indigenza della famiglia di origine, che arriva alla perdita, il più delle volte della capacità genitoriale. E il disagio dei minori e degli adolescenti allontanati dalla famiglia resta, nella nostra società, non solo irrisolto, ma in gran parte ignorato;
constatato che il Governo italiano dovrà inviare al Comitato ONU il prossimo rapporto governativo entro il 4 aprile 2017, si impone al nostro Paese un supplemento di impegno e un cambio di passo sulle politiche dedicate all'infanzia e all'adolescenza, affinché le disposizioni della Convezione non restino una mera petizione di principio,
impegna il Governo:
1) ad adottare con la massima urgenza politiche di crescita atte a superare la crisi economica che ha impoverito soprattutto le famiglie che hanno al loro interno figli minori;
2) a dotarsi di una strategia nazionale, di un piano di azione e di risorse adeguate che prevedano una pluralità di misure, perché la povertà agisce su diverse dimensioni e non ci può essere un unico strumento valido per affrontarla;
3) ad operare in direzione di un approccio coordinato a favore dell'infanzia e dell'adolescenza e dei suoi diritti, al fine di superare una dispendiosa e poco proficua frammentazione delle competenze tra più organi, statali, regionali e locali, e di garantire, mediante una visione unitaria, la conoscenza dei dati e delle risorse complessivamente spese e la pari opportunità di accesso ai diritti dei bambini e degli adolescenti dell'intero territorio nazionale;
4) a considerare il semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea come un'opportunità per promuovere, in tale ambito, il rilancio ed il rafforzamento delle politiche e degli investimenti a favore delle giovani generazioni, anche con l'intento di escludere le spese più direttamente dedicate all'infanzia, alla scuola e alle famiglie dal calcolo dell'indebitamento, considerandole spese in conto capitale, ovvero investimenti capaci di creare lavoro e valore;
5) a prevedere misure urgenti ed interventi di sostegno per consentire ai minori di essere educati nell'ambito della propria famiglia;
6) a rifinanziare in modo adeguato la legge n. 285 del 1997, recante "disposizioni per la promozione dei diritti e le opportunità dell'infanzia e l'adolescenza";
7) ad accompagnare la sperimentazione della "Carta d'inclusione sociale" in tutto il territorio nazionale con progetti indirizzati ai nuclei familiari con minori e in grave difficoltà economica, elaborati e gestiti dagli enti locali in collaborazione con gli operatori sociali e con l'associazionismo territoriale;
8) ad istituire un Fondo nazionale da attribuire agli enti locali su parametri che tengano in considerazione le condizioni di povertà minorile e che permettano la garanzia di diritti di cittadinanza, come il diritto all'istruzione, alla fruizione delle mense e del trasporto scolastico;
9) a stabilire meccanismi di tipo sostitutivo per evitare che finanziamenti e obiettivi concordati con le Regioni e gli enti locali non vengano, rispettivamente, utilizzati e rispettati;
10) a diffondere tutte le sperimentazioni positive e le buone pratiche già esistenti in Italia;
11) a dotarsi di strumenti di analisi che consentano di valutare l'impatto che le misure adottate realizzano sulla qualità di vita dei bambini, delle bambine, degli adolescenti e dei giovani adulti;
12) a dare immediata attuazione, attraverso appositi decreti legislativi, alla legge 10 dicembre 2012, n. 219;
13) a prevedere misure urgenti atte a specificare che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia;

14) a riconoscere i diritti dei bambini e delle bambine figli di madri private della libertà, favorendo il soggiorno con le mamme fuori dalle strutture carcerarie, in case famiglia protette, come già previste dalla legge n. 62 del 2011;
15) a prevedere rigorosi controlli nelle strutture che ospitano i minori su tutto il territorio nazionale;
16) a valutare l'opportunità e l'urgenza di un piano di investimenti per l'istruzione pubblica che, a cominciare dai servizi alla prima infanzia, consenta alle famiglie di sentirsi coinvolte e supportate nei compiti educativi, soprattutto nelle aree a maggiore dispersione scolastica;
17) a reperire le risorse necessarie per attuare un piano strategico di contrasto alla povertà minorile e giovanile finalizzato all'inclusione lavorativa dei giovani che escono dalle comunità di tipo familiare, visto che tali risorse non devono essere considerate una spesa che crea debito, ma un investimento sul capitale umano e sullo sviluppo e la crescita del Paese.

(1-00065) (Testo 2)

Interpellanze

BITONCI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:
i trasferimenti delle risorse statali ai Comuni a seguito delle manovre finanziarie sono diminuite negli ultimi 3 anni di circa 6 miliardi e 450 milioni di euro determinando una situazione finanziaria di assoluta insostenibilità;
in questo quadro di riduzione progressiva di trasferimenti si inserisce l'anomalia rappresentata dalla legge 24 aprile 1941, n. 392, recante "Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari", che pone anacronisticamente a carico dei Comuni le spese per la gestione degli uffici giudiziari che poi sono rimborsate dal Ministero della giustizia con l'erogazione di un contributo economico annuo, mai integrale;
tale previsione normativa che mette a carico dei Comuni le spese degli uffici giudiziari è stata emanata nel 1941 cioè prima della nascita della Repubblica e dell'approvazione della nostra Carta costituzionale che per ora assegna allo Stato le funzioni in materia di giustizia;
a fronte di una spesa media annuale dei tribunali ed uffici giudiziari (ed anticipate dai bilanci dei Comuni) pari a 315 milioni di euro annui, negli ultimi 3 anni il contributo versato dallo Stato ai Comuni a titolo di rimborso è stato compreso tra il 60 e l'80 per cento delle spese effettivamente sostenute e gli acconti e i saldi sono stati spesso erogati accumulando gravi ritardi, a volte anche di diversi anni;
nel relativo capitolo di bilancio del Ministero sono iscritti per l'esercizio in corso solo 79,8 milioni di euro mentre le spese sostenute dai Comuni relative all'anno 2012 sono di oltre 300 milioni di euro, già anticipati dalle casse delle amministrazioni comunali;
il processo di riorganizzazione delle sedi giudiziarie sul territorio nazionale ha, tra le inevitabili conseguenze, una maggiore concentrazione di spese nei Comuni nei quali sono state accorpate le sedi giudiziarie soppresse dal decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155;
a ciò si aggiunge che, nei Comuni accorpanti le sedi giudiziarie soppresse, iniziano a fioccare nuove richieste di spesa da mettere a carico dei bilanci comunali che si esplicitano in spese per il trasloco, spese per la realizzazione, adeguamento e messa in sicurezza di nuove sedi, spese per le nuove utenze, spese per i nuovi servizi di vigilanza e di gestione ordinata degli immobili, con richiesta da parte dei tribunali di risorse aggiuntive e ulteriori comprese tra il 15 e il 110 per cento rispetto all'anno precedente;
tali risorse sono state impiegate dai Comuni solo ed esclusivamente per garantire l'erogazione di un servizio di diretta gestione statale,
si chiede di conoscere:
quali provvedimenti ed iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per garantire il ristoro delle spese e il superamento di una situazione così problematica a carico dei bilanci comunali;
a quanto ammontino le risorse iscritte nel relativo capitolo di bilancio del Ministero per l'anno 2012 al fine di corrispondere il contributo ai Comuni, se siano state decurtate e a quanto ammonti tale diminuzione rispetto all'anno precedente;

quali siano le iniziative intraprese, anche con carattere d'urgenza, al fine di assicurare la copertura delle spese già sostenute dai Comuni nel 2012, per garantire il rispetto della legge;
quali iniziative siano in corso, anche con carattere d'urgenza, al fine di garantire la copertura delle spese per l'erogazione del servizio della giustizia sull'intero territorio nazionale per l'anno 2013 e 2014;
se non ritenga opportuno superare questo sistema di copertura dei costi degli uffici giudiziari promuovendo l'abrogazione della legge 24 aprile 1941, n. 392, e ponendo a carico dell'amministrazione della giustizia la gestione diretta delle spese in modo da garantire responsabilità ed efficacia.
(2-00093)
VALENTINI, AMATI - *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco espleta un servizio essenziale a difesa del Paese e dell'integrità dei cittadini che svolge 365 giorni all'anno, 24 ore su 24 senza sosta alcuna, con professionalità, dedizione e abnegazione nonostante i pesanti tagli alle risorse di risorse a cui tale importante settore negli ultimi anni è stato sottoposto;
rilevato che:
per la salvaguardia della salute degli operatori era stata prevista una polizza sanitaria integrativa garantita dallo Stato datore di lavoro piuttosto che dallo Stato dell'articolo 38, comma secondo, della Costituzione, finanziata dai fondi in larga parte autofinanziati provenienti dall'Opera nazionale assistenza (ONA) del Corpo; la polizza serviva essenzialmente a coprire eventuali spese per cure mediche sostenute dai Vigili a seguito di infortuni sul lavoro e non coperte dal servizio sanitario nazionale e dall'INAIL;
infatti tra le categorie di lavoratori assistite dall'Istituto di previdenza, mentre sono compresi gli addetti ad operazioni di salvataggio e spegnimento degli incendi, dall'art. 1, comma 3, n. 22 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 sono esplicitamente esclusi i Vigili del fuoco;
in tema di obbligo assicurativo per i Vigili del fuoco volontari, si è espressa la Consulta che, con la sentenza n. 10456 del 2006, su un ricorso dell'INAIL, ha affermato che i "sistemi di protezione dai rischi di infortunio alternativi a quello del T.U. n. 1124 sono costituzionalmente corretti nella misura in cui assicurino a tale personale una tutela non inferiore a quella garantita dal T.U. alla generalità dei lavoratori, così che lo stesso T.U. n. 1124 viene ad assumere una funzione di parametro adeguato ai sensi dell'art. 38 della Costituzione, comma 2";
considerato che:
la polizza in questione non è più attiva dal 1° gennaio 2013;
il mancato rinnovo sta creando molteplici problemi ai soggetti interessati e sta creando una situazione di incertezza che è la negazione stessa dei principi assicurativi e sociali;
ciò è ancor più grave se si pensa che non si è provveduto al rinnovo dell'assicurazione sanitaria atta a garantire cure adeguate per le lesioni ovvero le malattie riportate in servizio ad una categoria di lavoratori che per la tipologia di lavoro che svolge è particolarmente esposta agli infortuni sul lavoro, tra l'altro, sempre in aumento, come risulta dalle statistiche elaborate dall'amministrazione dell'interno,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario assegnare con la massima urgenza all'ONA del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco le risorse necessarie a consentire in via prioritaria il rinnovo della polizza sanitaria integrativa a favore del personale operativo del Corpo;
inoltre, se non ritengano di dover adottare gli opportuni provvedimenti di competenza, anche amministrativi e di legge, affinché l'INAIL ponga sotto la propria tutela tale importante categoria di lavorati, insostituibili operatori della sicurezza dei cittadini e dello Stato.
(2-00094)
Interrogazioni
DE CRISTOFARO - *Ai Ministri della giustizia e dell'interno* - Premesso che, per quanto risulta

all'interrogante:
nel corso della manifestazione indetta a Roma il 19 ottobre 2013 dalla rete "Abitare la crisi" sono stati fermati dalle forze dell'ordine 6 giovani manifestanti;
nella richiesta di convalida e di applicazione di misura cautelare nei confronti delle 6 persone, il pm Palamara avrebbe motivato il fermo in quanto, come si legge su articoli diffusi sul *web*, «vi è il concreto pericolo, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità di chi è sottoposto ad indagini che chi è stato arrestato, se rimesso in libertà, commetta altri gravi delitti della stessa specie di quello per cui si procede atteso che le modalità e le circostanze dei fatti-reato sopraindicati denotano una spiccata pericolosità sociale di chi è stato arrestato, certamente tale da rendere assai probabile la reiterazione di analoghi comportamenti delittuosi. Sul punto, come si evince dalla informativa dei CC deve sottolinearsi che tutti i fermati avevano a seguito contatti (appunti manoscritti e prestampati) utili a reperire eventuali difensori di fiducia. Il dettaglio, prima facie scevro ed insignificante, in realtà risulta fondamentale per la completa interpretazione del profilo dei fermati, i quali, presumibilmente intenzionati fin dal principio a commettere azioni illecite, accettando il rischio di poter eventualmente essere fermati da FFPP, avevano già pre-individuato avvocati e strutture utili a sostenere la propria difesa»;
i citati appunti manoscritti e prestampati sarebbero stati sequestrati con decreto di perquisizione e sequestro del pm nel quale si leggerebbe: "l'elenco dei difensori, numeri telefonici e siti *web* per il supporto legale evidenziano la previsione di eventuali azioni di violenza poi poste in essere dagli arrestati che avevano già individuato tutti gli strumenti idonei a sostenere la difesa in caso di fermo/arresto";
il GIP invece non avrebbe ritenuto di dover procedere alla richiesta di condanna e non ha emesso alcun misura cautelare e quindi queste persone non dovevano e non potevano essere arrestate;
considerato che, ad avviso dell'interrogante:
le violenze subite in passato dai manifestanti giustificano tali misure di cautela che hanno adottato, come quella di munirsi del riferimento di avvocati difensori in caso di arresto ed è ormai consuetudine che determinate manifestazioni di piazza siano seguite da avvocati pronti ad intervenire ove i dimostranti siano fatti oggetto di palese violenza o di atti illegittimi da parte delle forze dell'ordine;
le vicende del G8 di Genova, e di Napoli prima, hanno dimostrato che la sospensione del diritto alla difesa ha favorito comportamenti illegittimi e intollerabili da parte delle forze dell'ordine: in particolare, nella famigerata caserma di Bolzaneto, il divieto di colloqui fra i fermati e i loro difensori disposto dalla Procura genovese avrebbe consentito agli agenti di perpetrare ogni genere di violenze per più di 36 ore;
considerato inoltre che, a giudizio dell'interrogante:
sembrerebbe essere in atto un "processo alle intenzioni" e si correrebbe il rischio di criminalizzare la manifestazione e il diritto al dissenso;
inoltre, l'eventuale convalida del sequestro dell'elenco degli avvocati, in quanto elemento che comproverebbe la preordinazione degli scontri e il maldestro tentativo di coinvolgere gli stessi avvocati che si sono resi disponibili all'eventuale difesa, configurerebbe un pregiudizio del diritto costituzionale alla difesa stessa,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano informati dei fatti descritti;
se ritengano accettabile che in uno Stato di diritto una prassi in uso da molto tempo tra i manifestanti (premunirsi di numeri di telefono di legali in caso di eventuali arresti) possa configurarsi come ipotesi di predeterminazione degli scontri;
se ritengano conforme alla normativa l'informativa dei Carabinieri utilizzata;
se il Ministro della giustizia non ritenga di dover valutare la possibilità di attivare il proprio potere ispettivo presso gli uffici della Procura di Roma, allo scopo di accertare se i servizi giudiziari abbiano proceduto secondo le leggi, i regolamenti e le istruzioni vigenti.
(3-00470)

FAVERO, LEPRI, Mauro Maria MARINO, CASSON, CHITI, Stefano ESPOSITO, Elena FERRARA , ANGIONI, BERTUZZI, CAPACCHIONE, CUCCA, CUOMO, FILIPPIN, LAI, MANCONI, PAGLIARI, PEZZOPANE, PUGLISI, PUPPATO, SOLLO, AIROLA, BENCINI, BUEMI, RIZZOTTI - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* - Premesso che:

Coca-Cola HBC Italia è una delle maggiori società nel settore delle bevande analcoliche in Italia e il più grande imbottigliatore di prodotti della The Coca-Cola company, colosso presente in 28 Paesi nel mondo, con stabilimenti e centri di distribuzione situati in diverse zone del territorio nazionale;

dalla fine di ottobre 2012, Coca-Cola HBC Italia ha annunciato un piano di riorganizzazione delle attività produttive nel nostro Paese. In una prima fase tale ristrutturazione aveva interessato circa 355 lavoratori, con il superamento della produzione sarda di Elmas (Cagliari), la riduzione del settore commerciale, l'esternalizzazione dell'area logistica interessando i siti di Gaglianico (Biella) e Oricola (L'Aquila) coinvolgendo complessivamente circa 70 lavoratori;

attualmente sono operativi in Italia i siti di Gaglianico, Nogara (Verona), Marcianise (Caserta) ed Oricola;

tra gli stabilimenti italiani, in particolare, lo stabilimento di Gaglianico rappresenta un importante polo industriale per il territorio biellese. Fino al 2011, per la produzione di bevande analcoliche come la Coca-Cola (il 60 per cento della produzione totale) e altre come Fanta e Sprite nei formati PET, vetro e *bag in box* attraverso 5 linee di produzione, tale stabilimento impiegava circa 140 lavoratori, oltre a molti altri occupati grazie all'indotto;

considerato che:

nel mese di febbraio 2013, nell'ambito di un progetto di ristrutturazione aziendale, lo stabilimento di Gaglianico è stato oggetto di una riduzione di personale di circa 50 dipendenti e l'esternalizzazione del settore logistico alla società multinazionale Kuehne & Nagel, con una diminuzione a 3 delle linee produttive;

oltre a tale prima ristrutturazione aziendale, il 23 ottobre, Coca-Cola HBC Italia avrebbe comunicato l'intenzione di arrivare, nel corso del 2014, al superamento del sito produttivo di Gaglianico con ciò destando forte preoccupazione tra i 90 lavoratori attualmente impiegati, le loro famiglie, i tanti lavoratori dell'indotto, le istituzioni e gli stessi cittadini;

il 30 ottobre, nel corso di un primo incontro tra l'azienda e le rappresentanze sindacali presso l'Unione industriale biellese, Coca-Cola HBC Italia avrebbe ribadito la volontà di fermare entro il prossimo 28 febbraio 2014 le 3 linee di produzione ancora attive;

la trattativa tra l'azienda e i sindacati si prospetta lunga e difficile trattandosi di una realtà industriale estremamente importante per l'economia biellese, su cui Coca-Cola HBC Italia ha investito molto nel corso degli anni con il supporto determinante delle amministrazioni locali;

l'eventuale chiusura di uno stabilimento di siffatta importanza determinerebbe inevitabilmente un ulteriore impoverimento dell'intero settore produttivo biellese, già duramente colpito dalla crisi economica degli ultimi anni, con pesanti ricadute sui livelli occupazionali locali, anche in considerazione dei molti lavoratori impiegati nell'indotto,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto riportato e di quali ulteriori informazioni siano in possesso circa il destino dello stabilimento di Gaglianico, di proprietà della società Coca-Cola HBC Italia;

quali iniziative intendano adottare con la massima urgenza, ciascuno per quanto di competenza, al fine di scongiurare la chiusura di tale importante stabilimento salvaguardando gli attuali livelli occupazionali e garantendo le funzioni essenziali di tale importante polo industriale della realtà produttiva biellese;

se non ritengano opportuno intervenire presso la società Coca-Cola HBC Italia affinché attraverso azioni concrete consenta allo stabilimento di Gaglianico di proprietà della stessa di superare l'attuale momento di difficoltà, impegnandosi a tal fine a rispettare gli impegni assunti in precedenza e a

mettere in campo tutte le strategie utili a garantire il proseguimento dell'attività svolta dall'azienda;
se a fronte di tale grave situazione non ravvisino la necessità di convocare con la massima urgenza un tavolo istituzionale che coinvolga i rappresentanti dell'azienda, le organizzazioni sindacali e le istituzioni locali interessate per conoscere le reali intenzioni della proprietà in ordine al destino del sito di Gaglianico e degli altri siti ancora operativi nel nostro Paese, al fine di individuare le misure strutturali idonee a limitare gli effetti negativi sul piano occupazionale nel territorio nazionale.
(3-00471)
CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA, GIARRUSSO, CRIMI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:
la vicenda concernente l'intervento *ad personam* del Ministro in indirizzo a beneficio di un membro della famiglia Ligresti, sottoposto a custodia cautelare, ricade, irrimediabilmente, sulle regole di etica pubblica che dovrebbero presidiare le istituzioni repubblicane e, segnatamente, chi le ricopre;
ai sensi dell'art. 110 della Costituzione spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. Nel caso in questione, il Guardasigilli ha a giudizio degli interroganti latentemente abusato della sua qualità e della sua funzione, segnalando ai suoi sottoposti non un'esigenza ministeriale, conforme all'interesse della nazione, bensì una situazione specifica e ben determinata, per di più dichiaratamente connessa a consolidati rapporti che attengono alla sfera personale del Ministro;
considerato, inoltre, che:
il Ministro della giustizia, nel corso della sua informativa presso l'Aula del Senato del 5 novembre 2013, ebbe a dichiarare nell'ambito della vicenda in oggetto: «Posso serenamente affermare di aver agito, sia pure d'istinto, senza mai derogare dai miei doveri di Ministro e senza che la conoscenza di alcuni componenti della famiglia Ligresti condizionasse il mio operato. Ho agito esattamente nello stesso modo in cui mi sono comportata in molti altri casi. Non ho bisogno di farne l'elenco, sono tanti ed anonimi, più di cento solo negli ultimi mesi; sono tutti agli atti degli uffici a disposizione per chi li volesse visionare»;
risulta, dunque, per esplicita ammissione del Ministro della giustizia, una consolidata prassi ministeriale, volta ad agire attraverso interventi mirati e puntuali, con riferimento a situazioni di criticità della condizione carceraria di taluni individui,
si chiede di sapere:
con puntuale esattezza, quali siano le singole situazioni soggettive in cui è intervenuta, con le medesime modalità adottate nel caso di cui in premessa, l'azione ministeriale, e chi siano gli autori delle segnalazioni;
quali iniziative urgenti, nell'ambito delle sue competenze, il Ministro in indirizzo abbia messo in atto affinché si proceda all'esecuzione dell'ordine di custodia cautelare del signor Paolo Ligresti, tuttora in stato di latitanza;
se non intenda comunque rassegnare, senza indugio, le proprie dimissioni, stante la sua responsabilità oggettiva e soggettiva, nell'ambito dell'esercizio delle sue funzioni, doppiamente viziata sia da un inopportuno interessamento personale, sia con riguardo alla segnalazione amministrativa di particolari e singoli casi, che hanno leso la stessa "onorabilità" del Ministro.
(3-00473)
BENCINI, SERRA, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, BIGNAMI - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
il programma LLP ("Lifelong learning programme"), programma d'azione comunitaria nel campo dell'apprendimento permanente, è stato istituito con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio il 15 novembre 2006, e riunisce al suo interno tutte le iniziative di cooperazione europea nell'ambito dell'istruzione e della formazione dal 2007 al 2013. Ha sostituito, integrandoli in un unico programma, i precedenti "Socrates" e "Leonardo", attivi dal 1995 al 2006;
il suo obiettivo generale è contribuire, attraverso l'apprendimento permanente, allo sviluppo della comunità quale società avanzata basata sulla conoscenza. In particolare si propone di promuovere,

all'interno della comunità, gli scambi, la cooperazione e la mobilità tra i sistemi d'istruzione e formazione in modo che essi diventino un punto di riferimento di qualità a livello mondiale;
il programma LLP in Italia è gestito dalla Commissione europea, Direzione generale istruzione e cultura, in cooperazione con gli Stati membri, con l'assistenza dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura e delle agenzie nazionali dei diversi Paesi partecipanti;
in Italia il programma viene coordinato dalla Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalle Direzioni generali affari internazionali e per l'università del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
per l'implementazione operativa dei programmi settoriali in Italia, le autorità nazionali hanno congiuntamente affidato la gestione dei sottoprogrammi a due agenzie nazionali: l'Agenzia nazionale LLP per Leonardo da Vinci operante presso Isfol (Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori), con sede a Roma, l'Agenzia nazionale LLP per Comenius, Erasmus, Grundtvig e Visite di studio operante presso Indire (Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa), con sede a Firenze e un ufficio distaccato a Roma per Erasmus (European region action scheme for the mobility of university students);
il programma, sin dalla sua nascita, è sempre stato affidato ad Indire su incarico del Ministero dell'istruzione;
il programma LLP 2007-2013 volge al termine il 31 dicembre 2013, mentre dal 1° gennaio 2014 partirà il nuovo programma Erasmus Plus per il nuovo settennato 2014-2020;
ad oggi, ossia a meno di 2 mesi dal completamento formale del programma LLP, il Ministro dell'istruzione, Maria Chiara Carrozza, non ha ancora provveduto a formalizzare l'assegnazione del programma Erasmus Plus ad Indire;
a parere degli interroganti non è possibile comprendere i motivi del mancato affidamento i quali, del resto, non sono mai stati ufficializzati. La situazione comporta, inevitabilmente, il rischio che l'Agenzia nazionale LLP operante presso Indire non veda riconfermare, come di consueto, il suo ruolo nel nuovo programma europeo e, conseguentemente, i lavoratori a tempo determinato, che hanno operato nel settennio 2007-2013, vedranno scadere i loro contratti il prossimo 31 dicembre non avendo contezza del loro avvenire;
considerato che:
il personale in attività nel programma LLP presso l'Agenzia nazionale, operante presso Indire, ha nel corso degli anni maturato competenze e conoscenze specifiche, svolgendo, altresì, periodicamente un percorso di formazione all'interno dell'Agenzia stessa;
i lavoratori sono complessivamente, tra le due sedi di Roma e Firenze, 80 persone, delle quali almeno 60 sono state assunte con contratti a tempo determinato, dopo aver sostenuto 2 concorsi pubblici passando dal comparto Ministeri (2003-2006) a quello della ricerca (2007-2013);
il patrimonio professionale coinvolto è qualificabile evidentemente come precario nonostante i riconoscimenti ricevuti, anche dalla Commissione europea, in occasione delle varie verifiche periodiche;
i lavoratori rischiano, anche nell'ipotesi in cui venga riconfermato il ruolo dell'Agenzia nazionale LLP, operante presso Indire, per il nuovo programma Erasmus Plus, di non vedere prorogati i propri contratti di lavoro a tempo determinato;
i contratti, pertanto, alla loro scadenza rischiano di non essere prorogati a fronte di una non certa ma, a giudizio degli interroganti, ben ipotizzabile nuova selezione del personale attraverso l'indizione di un nuovo concorso pubblico, cosa già verificatasi nel passato;
sostanzialmente si avrebbe la paradossale situazione per cui i lavoratori interessati dovranno superare un nuovo concorso pubblico, dopo averlo già sostenuto anche più di una volta e per le medesime mansioni, per restare comunque precari, ossia assunti con contratti a tempo determinato;
è stato indetto lo stato di agitazione dei lavoratori coinvolti;
considerato inoltre che:
l'art. 5, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 368 del 2001, recante "Attuazione della direttiva del

Consiglio del 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE relativa all'accordo quadro CES, UNICE, CEEP sul lavoro a tempo determinato", stabilisce che: "Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2; ai fini del computo del periodo massimo di trentasei mesi si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 1 del presente decreto e del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato",

si chiede di sapere:

quali siano i motivi per cui non si sia ancora provveduto a formalizzare l'assegnazione del nuovo programma Erasmus Plus all'Agenzia nazionale LLP operante presso Indire;

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere, dopo aver confermato e formalizzato l'assegnazione all'Agenzia, al fine di salvaguardare i lavoratori che operano da anni all'interno di tale programma e che hanno già superato degli idonei concorsi per ricoprire sempre il medesimo ruolo;

se i lavoratori dovranno, a parere degli interroganti immotivatamente, sostenere un nuovo concorso pubblico;

se non ritengano necessario adottare tutte le opportune iniziative al fine di prevedere una proroga dei loro contratti a tempo determinato attraverso le ipotesi di contrattazione integrativa di cui all'art. 5, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 368 del 2001.

(3-00475)

PAGLIARI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che, secondo quanto viene riferito dal Coordinamento famiglie adottive italiane (CARE), risulta essere bloccato il fondo di rimborso alle famiglie per le adozioni internazionali, istituito dalla legge n. 311 del 2004, e stabilito nel 2005 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2005), non essendo ancora stato emanato il decreto per i genitori che hanno adottato nel 2012, pur essendo prevista una voce di bilancio preventiva, si chiede di sapere:

per quali ragioni il fondo relativo al 2012 sia stato bloccato;

se sia stata predisposta una medesima voce di bilancio relativa all'anno in corso;

se e quando si preveda l'emanazione del decreto relativo al 2012.

(3-00476)

MIRABELLI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, cosiddetta *spendig review*, che ha previsto la riorganizzazione dei servizi degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali, ha predisposto un piano di soppressione degli uffici dell'Agenzia delle entrate presenti nel territorio nazionale;

è proprio nell'ambito di tale riassetto organizzativo che l'Agenzia avrebbe preso in esame anche la

soppressione dell'ufficio territoriale di Abbiategrasso (Milano);
l'ufficio, che fa parte della Direzione provinciale 1 di Milano, ha una circoscrizione di riferimento di 17 comuni e di circa 115.000 abitanti che, per i servizi di informazione e assistenza, si allarga anche ai comuni dell'asta del Naviglio grande raggiungendo in tal modo un'utenza e che può essere quantificata in 220.000 abitanti;
il servizio eroga servizi di qualità e raggiunge gli obiettivi assegnati assicurando all'erario un maggior gettito annuale di 5 milioni di euro;
l'ufficio è attualmente collocato in affitto in una struttura privata;
la notizia dell'eventuale soppressione sta suscitando profonda preoccupazione tra i cittadini e le amministrazioni comunali dell'area territoriale interessata consapevoli sia dell'importanza del servizio reso sia dei disagi e difficoltà nell'accesso al servizio che deriverebbero dall'accorpamento dell'ufficio in questione con gli uffici del capoluogo, già fortemente oberati;
allo stato poco o nulla è dato conoscere in ordine ai piani futuri dell'Agenzia circa le sorti all'ufficio territoriale;
mentre sono chiari ed evidenti i riflessi negativi che la soppressione di tale importante presidio avrebbe sui cittadini e sulle amministrazioni comunali coinvolte, forti sono i dubbi in ordine al risparmio economico che da tale operazione potrebbe derivare;
infatti, nel caso specifico di Abbiategrasso, l'eventuale chiusura dell'ufficio delle entrate non sarebbe giustificata neanche dall'incapacità dello Stato a far fronte alle spese di locazione degli immobili che ospitano gli uffici, in quanto l'amministrazione comunale di Abbiategrasso, consapevole dell'importanza che la presenza di tale presidio ha sul territorio, si è già resa disponibile a consegnare in comodato gratuito all'Agenzia delle entrate una nuova e prestigiosa sede propria;
considerato, inoltre, che l'ufficio territoriale di Abbiategrasso opera svolge in un territorio che, nonostante la crisi degli ultimi anni, è pur sempre vivace dal punto di vista produttivo e economico rispetto ad altre zone del Paese, quindi lo Stato dovrebbe avere interesse a mantenere un presidio che favorisce comportamenti fiscali corretti, che faciliti l'instaurazione di un rapporto diretto fra l'amministrazione ed i cittadini e che consenta controlli più capillari nel territorio per contrastare fenomeni evasivi ed elusivi,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno intervenire presso la direzione della stessa Agenzia per verificare la situazione e i progetti che riguardano l'ufficio di Abbiategrasso, evitando, ove prevista, la chiusura di tale importante presidio che, per le ragioni sopra evidenziate, avrebbe solo ricadute negative sui cittadini e sulle amministrazioni comunali coinvolte, senza apportare alcune beneficio né all'Agenzia in termini di organizzazione ed efficienza, né tanto meno alle casse dello Stato, in termini di risparmio.
(3-00477)
D'ANNA, MILO, TARQUINIO, IURLARO, BRUNI - *Ai Ministri della salute e per gli affari europei*
- Premesso che:
è in discussione in sede di "Trilogo", cioè Consiglio dell'Unione europea, Parlamento europeo e Commissione europea, una proposta di direttiva comunitaria in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, che mira ad una revisione della vigente direttiva sui prodotti del tabacco 2001/37/CE;
entrambe le Camere del Parlamento, sulla proposta di direttiva sui prodotti del tabacco, COM (2012) 788, si sono espresse, ai sensi del protocollo n. 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea "Sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità" in senso contrario ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità approvando dei pareri motivati;
la legge n. 234 del 2012, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", prevede espressamente, in particolare all'articolo 4, rubricato "Consultazione e informazione del Parlamento", all'articolo 6, rubricato "Partecipazione del Parlamento al processo di formazione degli atti dell'Unione europea" e al successivo articolo 7, rubricato "Atti di indirizzo delle Camere", che il Governo informi

tempestivamente le Camere prima delle riunioni del Consiglio europeo circa la posizione che intende assumere, che le tenga informate in maniera qualificata e tempestiva sui progetti di atti legislativi dell'Unione europea e altresì che su tali progetti i competenti organi parlamentari possono adottare ogni opportuno atto di indirizzo al Governo;
l'articolo 17 della proposta di direttiva riguardante la regolamentazione dei prodotti cosiddetti di nuova generazione non solo non prevede la definizione di un quadro normativo *ad hoc* per i prodotti del tabacco a rischio ridotto di nuova generazione, ma proibisce qualsiasi possibilità di informazione adeguata ai consumatori sulla riduzione del rischio, anche qualora questo venga comprovato da organismi designati dagli Stati membri;
considerato che:
a giudizio degli interroganti, non poche misure contenute nella proposta di revisione della direttiva sui prodotti del tabacco (2001/37/CE), ove approvate, non solo potrebbero essere inefficaci nel contrastare il tabagismo nel nostro Paese, ma potrebbero mettere a serio rischio l'intera filiera italiana, che vede impiegati oltre 200.000 addetti, con ingenti ricadute economiche a danno dello Stato, alimentando oltremodo il fenomeno del commercio illecito a danno delle entrate erariali. Un'eventuale scomparsa della coltura del tabacco, concentrata soprattutto nelle regioni della Campania, Umbria e Veneto potrebbe cancellare l'importantissimo indotto che questa tradizionale coltivazione produce nei territori italiani;
sempre a giudizio degli interroganti, con le misure proposte, la UE rischierebbe di impedire agli Stati membri di introdurre una politica sanitaria volta alla riduzione del rischio derivato dal fumo,
si chiede di sapere:
quale sia la posizione che intendono adottare i Ministri in indirizzo in sede di Trilogo riguardo alla proposta di revisione della direttiva sui prodotti del tabacco COM (2012) 788, in particolare in merito all'articolo 6 (Regolamentazione degli ingredienti), articolo 14 (Rintracciabilità ed elementi di sicurezza), articolo 17 (sulla regolamentazione dei prodotti cosiddetti "a rischio ridotto") e articolo 18 (sulla sigaretta elettronica);
se non ritengano opportuno adottare una posizione conforme ai due pareri sulla sussidiarietà espressi dalle rispettive Commissioni di merito del Senato e della Camera dei deputati sulla proposta di direttiva sui prodotti del tabacco COM (2012) 788.
(3-00478)
AMATI, FABBRI, MORGONI, VERDUCCI - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
il museo tattile statale "Omero" di Ancona è stato istituito con lo scopo di colmare un vuoto nel panorama dei servizi culturali per non vedenti, ma anche per offrire uno spazio innovativo dove la percezione artistica passa attraverso suggestioni plurisensoriali *extra* visive;
oggi a distanza di più di 10 anni dalla sua nascita rappresenta un'eccellenza nel panorama museale nazionale e uno dei pochi esperimenti a livello europeo volto a promuovere la crescita e l'integrazione culturale dei minorati della vista e a diffondere tra loro la conoscenza della realtà;
per tali caratteristiche è diventato meta di migliaia di visitatori ogni anno, nonché punto di riferimento per la ricerca scientifica sull'estetica della tattilità e, in collaborazione con l'Enea e importanti imprese, per l'innovazione tecnologica finalizzata all'autonomia di ciechi e ipovedenti;
proprio a causa dell'alto valore scientifico e sociale riconosciuto a tale struttura museale, per garantirne il funzionamento, con la recente approvazione della legge 7 ottobre 2013, n. 112, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo, è stata autorizzata la spesa di 500.000 euro annui per il triennio 2013-2015 (art. 5-*ter*);
tuttavia il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, all'articolo 9, comma 28, impone alle amministrazioni pubbliche un tetto di spesa per il personale a tempo determinato pari al 50 per cento di quanto speso per questa voce nel 2009 ed il museo "Omero", che nel 2009 poteva contare soltanto su contratti CoCoCo a tempo parziale, con una spesa complessiva

veramente modesta, si trova in virtù di tale normativa, nelle condizioni di poter rinnovare soltanto un contratto a fronte dei 5 in scadenza il prossimo 31 dicembre, tutti a tempo determinato;
in sintesi nonostante il finanziamento ricevuto, dal prossimo 1° gennaio 2014, il museo potrebbe essere costretto a interrompere le proprie attività, non potendo utilizzare le somme ricevute a copertura del personale attualmente impiegato;
la questione è stata già in passato oggetto di un'interlocuzione tra la dirigenza del museo, il Comune di Ancona e la Direzione della funzione pubblica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, all'esito della quale, pur avendo convenuto che la configurazione giuridica del museo "Omero" avrebbe consentito a quest'ultimo di derogare dai limiti imposti dalla normativa, in realtà nulla è stato fatto fino ad ora in proposito, nonostante le molteplici sollecitazioni degli interessati,
si chiede di sapere se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di assicurare la continuità operativa del museo tattile statale "Omero" e la possibilità di utilizzare i finanziamenti ricevuti senza vincoli burocratici che mettano in discussione la permanenza nell'impiego di personale altamente specializzato e fondamentale per il funzionamento della struttura.
(3-00479)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

LAI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
il Governo in carica, anche sulla scorta delle numerose discussioni e dei documenti presentati in Parlamento dall'inizio della Legislatura, ha previsto un forte intervento finanziario finalizzato al pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese a partire da 2013 e fino al 2014;
il decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013, contiene specifiche disposizioni in materia;
l'articolo 7, comma 4, stabilisce che le amministrazioni creditrici sono tenute a comunicare su una specifica piattaforma telematica del Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, che non risultano estinti alla data della comunicazione stessa, con l'indicazione dei dati identificativi del creditore;
per i creditori delle pubbliche amministrazioni si tratta di un passaggio importantissimo giacché la comunicazione, ai sensi del comma 6, equivale a certificazione;
tale piattaforma al momento dell'inserimento dell'istanza di certificazione chiede di sottoscrivere una dichiarazione con cui il firmatario "accetta altresì, nel caso di rilascio della certificazione, di non attivare procedimenti in sede giurisdizionale con riferimento ai crediti di cui alla presente istanza fino alla data che verrà indicata per il pagamento o, nel caso in cui questa non venga indicata, nei 12 mesi successivi alla data di certificazione";
considerato che:
a giudizio dell'interrogante tale dichiarazione, mentre appare fondata e legittima nella prima parte, risulta assolutamente incomprensibile nella seconda, in quanto non solo si pone in contrasto con gli obiettivi fissati dal Governo e Parlamento ma consente alla stazione appaltante di non indicare un termine di pagamento, per quanto remoto, e avere una moratoria implicita di un anno;
è evidente che tale previsione, peraltro già ipotizzata dal Governo Monti, continua a penalizzare il creditore e la sua capacità di contrarre nuovi finanziamenti,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire sulla questione sollevata perché non continui a gravare, ancora per un anno, sui creditori della pubblica amministrazione.
(3-00472)

PUPPATO, DI BIAGIO, SOLLO, LO GIUDICE, ALBANO, DE PIN, SANGALLI, CIRINNA', MATTESINI, ANITORI, FRAVEZZI, BIGNAMI, MOLINARI, PAGLIARI, BERGER, CUOMO, AMATI, LIUZZI, FAVERO, MORGONI, PANIZZA, PEZZOPANE, VATTUONE, CAPPELLETTI, LUCHERINI, DE MONTE, RICCHIUTI, GAMBARO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
il decreto- legge 21 giugno 2013, n. 69 ("decreto del fare"), convertito, con modificazioni, dalla legge

9 agosto 2013, n. 98, contiene molteplici ed utili misure di semplificazione, tra le quali alcune di grande importanza in materia di imposte;
l'art. 52 (rubricato "Disposizioni per la riscossione mediante ruolo") introduce misure finalizzate principalmente ad agevolare i contribuenti che nell'attuale fase di criticità economica si trovino in difficoltà o in momentanea carenza di liquidità;
in particolare, il comma 1, lettera *a)*, prevede la possibilità di estendere sino a 120 rate mensili (ovvero 10 anni) la rateizzazione di debiti verso l'agente della riscossione qualora il cittadino si trovi, per ragioni che non dipendono dalla sua responsabilità, in una grave e comprovata situazione di difficoltà legata all'attuale congiuntura economica.
secondo quanto previsto dal comma 3, la possibilità di estendere tale rateazione sarà operativa soltanto dopo l'emanazione di un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di conversione del decreto;
considerato che:
non risultano finora pervenute ad Equitalia le modalità operative di esazione e pagamento previste dal decreto;
tale inaccettabile inadempienza genera situazioni di grave pregiudizio per migliaia di contribuenti (famiglie ed imprese) onesti ma impossibilitati a pagare quanto dovuto,
si chiede di sapere:
quali siano le ragioni che hanno impedito ad oggi l'emanazione del decreto ministeriale contenente le modalità di attuazione e monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione del meccanismo di rateazione di cui al comma 1, lettera *a)*, del decreto- legge 21 giugno 2013, n. 69;
se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover procedere con la massima urgenza all'emanazione di tale importante decreto attuativo, nel rispetto di quanto espressamente previsto dalla normativa vigente e degli impegni adottati con i cittadini, essendo trascorsi ormai 90 giorni dalla conversione del decreto-legge.
(3-00474)
CUOMO - *Ai Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
con le manovre finanziarie degli ultimi 3 anni i trasferimenti delle risorse statali ai Comuni sono diminuite di circa 6.450 milioni di euro, rendendo assolutamente insostenibile la situazione finanziaria degli stessi Comuni;
alla tale progressiva e consistente riduzione dei trasferimenti si aggiunge l'anomalia rappresentata dalla legge 24 aprile 1941, n. 392, recante "Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari", che pone a carico dei Comuni le spese per la gestione degli uffici giudiziari rimborsate poi dal Ministero della giustizia attraverso l'erogazione di un contributo economico annuo, mai integralmente rimborsato;
tale previsione normativa che mette a carico dei Comuni le spese degli uffici giudiziari è stata emanata nel 1941 ovvero prima ancora della nascita della Repubblica e dell'approvazione della nostra Carta costituzionale che, notoriamente, assegna allo Stato le funzioni in materia di giustizia;
rilevato che:
a fronte di una spesa media annuale per il funzionamento dei tribunali e degli uffici giudiziari pari a 315 milioni di euro annui, regolarmente anticipate dai bilanci dei Comuni, negli ultimi 3 anni il contributo versato dallo Stato ai Comuni a titolo di rimborso è stato pari al 60-80 per cento delle spese effettivamente sostenute e gli acconti e i saldi sono stati spesso erogati con gravi ritardi, a volte anche di diversi anni;
nel relativo capitolo di bilancio del Ministero sono iscritti per l'esercizio in corso solo 79,8 milioni di euro mentre le spese sostenute dai Comuni relative all'anno 2012 sono di oltre 300 milioni di euro, già anticipati dalle casse delle amministrazioni comunali;
inoltre, il processo di riorganizzazione delle sedi giudiziarie sul territorio nazionale comporta, tra l'altro, una maggiore concentrazione di spese a carico dei bilanci dei Comuni in cui sono state accorpate le sedi giudiziarie soppresse ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155;

i Comuni accorpanti, infatti, si trovano a dove sostenere ulteriori oneri dovuti a spese per il trasloco, per la realizzazione, adeguamento e messa in sicurezza di nuove sedi, per le nuove utenze, per i nuovi servizi di vigilanza e di gestione ordinata degli immobili, con richiesta da parte dei Tribunali di risorse aggiuntive e ulteriori comprese tra il 15 e il 110 per cento rispetto all'anno precedente;
considerato che tali risorse sono state impiegate dai Comuni solo ed esclusivamente per garantire l'erogazione di un servizio di diretta gestione dello Stato,
si chiede di sapere:
quali iniziative urgenti di competenza il Ministro della giustizia intenda assumere per garantire il ristoro delle spese per la gestione degli uffici giudiziari consentendo in tal modo il superamento della difficile situazione che si è venuta a determinare a carico dei bilanci comunali;
a quanto ammontino le risorse iscritte nel relativo capitolo di bilancio del Ministero per l'anno 2012, se siano state decurtate e in che termini rispetto all'anno precedente;
se e quali iniziative i Ministri in indirizzo abbiano intrapreso o intendano intraprendere con la massima urgenza al fine di assicurare la copertura delle spese già sostenute dai Comuni nel 2012, e garantire la copertura delle spese per l'erogazione del servizio della giustizia sull'intero territorio nazionale per l'anno 2013 e 2014;
se non ritengano necessario ed opportuno intervenire per quanto di competenza per consentire il superamento dell'attuale sistema di copertura dei costi degli uffici giudiziari promuovendo l'abrogazione della legge 24 aprile 1941, n. 392, e ponendo a carico dell'amministrazione della giustizia la gestione diretta delle spese degli uffici giudiziari che sono di stretta competenza dello Stato a cui la Costituzione assegna le funzioni in materia di giustizia.
(3-00480)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CARDINALI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
con decreto del 16 settembre 2013 il direttore generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha autorizzato per il periodo dal 20 febbraio al 27 luglio 2013 la corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della SpA Nestlé italiana - unità di Perugia, per i quali è stato stipulato in data 19 febbraio 2013 un contratto di solidarietà che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro settimanale, previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industrie alimentaristi applicato, secondo le modalità indicate nello stesso contratto di solidarietà nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 816 unità, su un organico complessivo di 3.330 unità, previa verifica da parte dell'INPS dell'inquadramento aziendale;
con il medesimo decreto si stabiliva che l'INPS non è autorizzato a corrispondere il particolare beneficio previsto dall'articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996, dal momento che le relative disponibilità finanziarie non sono più disponibili;
considerato che:
la Nestlé italiana - unità di Perugia (Perugina) ha utilizzato quest'anno come ammortizzatore sociale il contratto di solidarietà anziché la cassa integrazione, come nel biennio precedente;
il contratto di solidarietà è nettamente più vantaggioso per i lavoratori in termini di sacrificio economico e l'INPS ha ammesso l'azienda al contratto di solidarietà, ma, non essendovi più disponibilità di risorse, non riconosce le agevolazioni previste;
nel 2014, restando ferme le attuali difficoltà legate alla situazione economica, l'azienda dovrà nuovamente attivare un ammortizzatore sociale e per i lavoratori la cassa integrazione è molto più pesante del contratto di solidarietà,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda prendere per il rifinanziamento dei benefici previsti dalla legge n. 608 del 1996, che favorirebbero l'utilizzo dei contratti di solidarietà da parte delle aziende e inciderebbero notevolmente nella condizione economica di tante lavoratrici e lavoratori.
(4-01113)

PADUA, ORRU', SOLLO, VALENTINI, CIRINNA', PAGLIARI - *Al Ministro della giustizia* -

Premesso che:

la legge n. 148 del 2011, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 138 del 2011, contiene, tra l'altro, una delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari;

con decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è stata data attuazione alla delega per la revisione della geografia giudiziaria mediante la riorganizzazione degli uffici di tribunale e delle relative procure della Repubblica;

l'articolo 1 del decreto ha soppresso il Tribunale e la Procura della Repubblica di Modica trasferendone le funzioni giudiziarie al Tribunale e alla Procura della Repubblica di Ragusa. Presso il medesimo Tribunale sono state trasferite anche le funzioni della soppressa sezione staccata di Vittoria;

l'articolo 8 stabilisce, inoltre, che: "Quando sussistono specifiche ragioni organizzative o funzionali, in deroga all'articolo 2, primo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, il Ministro della giustizia può disporre che vengano utilizzati a servizio del tribunale, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, gli immobili di proprietà dello Stato, ovvero di proprietà comunale interessati da interventi edilizi finanziati ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, adibiti a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi";

gli articoli 10 del decreto legislativo n. 155 del 12 e 6 del decreto legislativo n. 156 del 2012 (rubricati entrambi "Clausola di invarianza"), in ossequio allo spirito e alla lettera di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, espressamente prevedono che dal provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

considerato che:

il presidente del Tribunale di Ragusa con istanza 29 aprile 2013, prot. n. 723/U, ha chiesto al Ministro in indirizzo l'autorizzazione all'utilizzo dell'immobile già sede del Tribunale di Modica per 5 anni a decorrere dalla data di efficacia del provvedimento di soppressione *ex* articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 155 del 2012, con efficacia dal 14 settembre 2013, per allocarvi, in particolare, l'area civile con autonoma gestione dei relativi servizi di cancelleria;

con decreto 8 agosto 2013 il Ministro ha autorizzato l'utilizzo a servizio del Tribunale di Ragusa dei locali ospitanti il Tribunale di Modica limitatamente alla trattazione degli affari civili pendenti e per un periodo di soli 2 anni;

considerato inoltre che:

la struttura del Tribunale di Ragusa risulta ad ogni evidenza inadeguata ad assolvere ulteriori funzioni rispetto a quelle che svolge attualmente, ciò a causa della sua vetustà e della mancanza di un sistema di sicurezza adeguato a garantire l'incolumità del personale dipendente, per difetto di strutture antisismiche, come dichiarato alla stampa dallo stesso sindaco di Ragusa, nonché per l'indisponibilità, nel breve periodo, di altri locali adeguati ad ospitare uffici e servizi di un presidio unico così come prefigurato con decreto legislativo n. 155 del 2012;

ciò comporta che, laddove tali locali dovessero essere acquisiti in futuro, comunque sarebbe necessario impegnare significative risorse finanziarie allo stato preventivabili nell'ordine di circa un milione di euro all'anno; è evidente che tutto ciò si pone in palese contrasto con quanto disposto dalla richiamata clausola di invarianza;

la violazione della normativa è ancor più stridente ove si consideri che la struttura giudiziaria di Modica è rispettosa della normativa antisismica, è ampia, moderna e funzionale, servita da ampio parcheggio ed è stata inaugurata appena 9 anni fa, con un impegno di risorse pubbliche di circa 12 milioni di euro che rischiano di risolversi in spese improduttive;

considerato infine che:

mentre gli uffici del presidio di Modica sono chiusi e in gran parte non occupati, i magistrati ed i funzionari che fino ad ora hanno prestato la loro attività presso tale struttura si trovano, ad oltre 40 giorni dalla soppressione, a vagare per i corridoi del Tribunale di Ragusa nell'affannosa ricerca di una postazione di lavoro;

pur nella condivisione dei principi ispiratori della riforma della geografia giudiziaria, segnatamente in termini di risparmio di spesa e di incremento di efficienza del servizio giustizia, va rilevata, relativamente al Tribunale di Modica, la mancata attuazione della delega in quanto non sono stati sufficientemente presi in considerazione i territori limitrofi nonché rispettati i criteri oggettivi ed omogenei che tengono conto nel caso specifico dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro, dell'indice delle sopravvenienze e della specificità territoriale del bacino di utenza;
inoltre, all'interno dell'edificio che ospita il Tribunale di Ragusa, risulta limitata, se non del tutto annullata dall'intasamento delle vie di fuga bloccate da armadi ed attrezzature prelevate dalle sedi soppresse, l'osservanza degli obblighi previsti per legge a garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
inoltre, anche in considerazione dei recenti eventi tellurici verificatisi nella zona, la struttura non antisismica risulta del tutto inadeguata ad ospitare le centinaia di utenti che quotidianamente frequentano tali uffici giudiziari, mentre si rinuncia paradossalmente all'utilizzo della struttura modicana, antisismica;
lo spreco delle rilevantissime risorse impegnate per la costruzione del Tribunale di Modica (12 milioni di euro) ed i nuovi, significativi costi imposti dalla struttura accorpante (un milione di euro all'anno circa), si pongono in paradossale contrasto con i principi che hanno ispirato l'intervento del legislatore;
con decreto 19 settembre 2013, il Ministro ha costituito un gruppo di lavoro per il monitoraggio della riforma introdotta dai decreto legislativo n. 155 e 156 del 2012, con il compito di verificare lo stato di realizzazione, rilevare eventuali criticità e proporre idonee soluzioni organizzative e normative, al fine di adottare gli eventuali decreti correttivi,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario sollecitare un immediato intervento da parte del gruppo di lavoro costituito con decreto del 19 settembre 2013 per verificare la fondatezza dei rilievi sollevati, anche attraverso l'audizione dei rappresentanti istituzionali del circondario modicano, predisponendo, laddove ne ricorressero le condizioni, ogni provvedimento correttivo così come formulato con nota del presidente del Tribunale di Ragusa del 29 aprile 2013 e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 1 del richiamato decreto ministeriale del 19 settembre 2013.
(4-01114)

FINOCCHIARO, DIRINDIN - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che gli interroganti hanno appreso da notizie di stampa che:
l'ex consigliere di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), professor Salvatore Sciacchitano, è stato "estromesso" dal consiglio di amministrazione della stessa fondazione in data 14 settembre 2012 per aver presentato "un esposto denuncia che lede l'immagine della fondazione";
effettivamente il professor Sciacchitano, insieme ai presidenti degli ordini dei medici di Bologna, Catania, Ferrara, Latina e Potenza, presentò un esposto alla magistratura ordinaria ed alla magistratura contabile in cui venivano ipotizzate irregolarità nella gestione della fondazione;
questo esposto ha originato avvisi di garanzia nei confronti di amministratori dell'Enpam, ha provocato dimissioni e si è in attesa della chiusura delle indagini;
il provvedimento di revoca della nomina è stato adottato in assenza di un'esplicita previsione statutaria o regolamentare,
si chiede di conoscere:
quali valutazioni il rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero vigilante sull'ENPAM, abbia compiuto nell'occasione;
se sui fatti denunciati dai presidenti degli ordini dei medici di Bologna, Catania, Ferrara, Latina e Potenza e dal professor Sciacchitano vi sia stato esercizio di controllo da parte dello stesso Ministero;
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per rendere effettive le funzioni di controllo e vigilanza attribuitegli.
(4-01115)

BIANCONI - *Al Ministro della salute* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
lo scorso 13 aprile 2013 durante la consumazione di un succo di frutta, marca ZUEGG, la signora Angela Ferrini ha trovato dentro la bottiglia da 125 millilitri sigillata un pezzo di vetro di circa 2 centimetri, che fortunatamente non ha ingerito;
la stessa provvedeva ad informare dell'accaduto, di cui esiste apposita documentazione in merito, la stazione dei Carabinieri di Predappio (Forlì-Cesena), dove risiede e ricopre anche l'incarico di consigliere comunale; successivamente i Carabinieri hanno provveduto a trasferire il materiale sequestrato ai Nas di Bologna;
la signora Ferrini, pur non chiedendo alcun risarcimento alla nota azienda produttrice, ha voluto porre all'attenzione della stampa quanto le è accaduto al fine di sensibilizzare chi di competenza a porre in essere maggiori controlli,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda informarsi presso il comando dei Nas di Bologna per verificare le procedure messe in atto;
se intenda monitorare che le procedure per il controllo delle sostanze imbottigliate di cui è prevista la vendita su larga scala siano attuate correttamente, questo anche in considerazione del fatto che un vetro di circa 2 centimetri non è cosa di poco conto e che se la signora lo avesse ingerito avrebbe senz'altro rischiato la vita.
(4-01116)

BIANCONI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
tra le numerose malattie "rare" ad oggi riconosciute vi è la fibrosi polmonare, la cui unica terapia curativa oggi è un farmaco in via di sperimentazione il cui principio attivo è il solo da luglio disponibile anche in Italia con autorizzazione dell'Aifa;
in Emilia-Romagna, come denuncia l'Osservatorio delle malattie rare, si trovano in enormi difficoltà circa 30 persone affetta da tale patologia;
nello specifico, questi pazienti devono procurarsi, in uno stillicidio costante, questo farmaco fuori regione, perché l'Esbriet, farmaco ad uso orale la cui efficacia nel rallentare considerevolmente la progressione della malattia, non viene distribuito in Emilia-Romagna a causa della mancanza delle autorizzazioni della Regione;
risulta, infatti, che gli unici malati affetti da fibrosi polmonare sono solo i pochi che in passato avevano avuto accesso alla sperimentazione o al programma di uso compassionevole;
si fa presente che il rischio di un aggravamento irreversibile di questi paziente è altissimo se li si priva dell'utilizzo di questo farmaco, che si ricorda oggi rimane l'unica terapia di cura,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle motivazioni per cui la Regione Emilia-Romagna non ha ancora concesso l'autorizzazione necessaria all'utilizzo di tale farmaco, essendoci già da luglio quella dell'Aifa;
quali provvedimenti, nei limiti delle proprie competenze, intenda eventualmente adottare per superare l'inerzia regionale
(4-01117)

MUNERATO - *Ai Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
la grave crisi economica che ha colpito in questi ultimi anni l'Europa sta avendo pesanti ripercussioni sul sistema economico italiano, penalizzato ulteriormente da un'eccessiva pressione fiscale, e migliaia d'imprese lamentano da tempo una contrazione del fatturato e dei livelli occupazionali;
secondo l'Associazione artigiani piccole imprese di Mestre, così come riportato da numerosi organi di stampa nazionali, negli ultimi 5 anni è crollato il "popolo delle partite Iva", dal momento che dal 2008 al giugno 2013 hanno cessato l'attività 400.000 lavoratori indipendenti e che nei 5 anni e mezzo di crisi economica la contrazione è stata del 6,7 per cento;
nel medesimo arco temporale, inoltre, ogni 100 lavoratori autonomi, ben 7,2 hanno cessato l'attività, e

al 30 giugno di quest'anno il cosiddetto popolo delle partite Iva ammontava a 5.559.000 lavoratori;
stando agli analisti, i dati si spiegano col fatto che, a differenza dei lavoratori dipendenti, quando un autonomo chiude l'attività non dispone di nessuna misura di sostegno al reddito, cosicché le persone con partita Iva non usufruiscono dell'indennità di disoccupazione, di nessuna forma di cassa integrazione o di mobilità lunga o corta;
tale situazione di difficoltà ha spinto in questi ultimi anni molti piccoli imprenditori a compiere dei gesti estremi, dettati dalla disperazione;
analizzando tutti i profili professionali che costituiscono il cosiddetto popolo delle partite Iva, si nota che la contrazione più significativa è avvenuta tra gli artigiani, i commercianti e gli agricoltori, che in questi ultimi 5 anni e mezzo sono diminuiti di 357.000 unità, con una contrazione pari al 9,9 per cento,
si chiede di sapere:
quale sia l'opinione dei Ministri in indirizzo sulla situazione descritta;
quali siano le iniziative che il Governo ha intenzione di adottare per rivedere l'eccessiva pressione fiscale a carico delle aziende, soprattutto le piccole e medie imprese;
quali misure verranno adottate per rivedere il cuneo fiscale così da sostenere la ripresa economia di queste categorie professionali e dell'intero comparto produttivo italiano.
(4-01118)

BUCCARELLA, DONNO, LEZZI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:
si apprende da fonti di stampa sul *web* (si veda il sito "bastacasta.altervista") della situazione relativa al carcere minorile di Lecce;
in questa struttura non è detenuto alcun ospite;
tuttavia la struttura è funzionante a pieno regime per quel che concerne il personale dislocato e i costi di gestione;
il personale ammonta a 28 unità completamente inutilizzate ma ugualmente retribuite con costi per l'amministrazione, fra stipendi e mantenimento della struttura, pari a 5 milioni di euro all'anno;
tale situazione non risulta agli interroganti essere un caso isolato, in effetti situazioni analoghe si riscontrano nel Centro di prima accoglienza di Taranto (massimo 3 detenuti che impegnano 9 agenti e un ispettore), l'Istituto penale per i minorenni di Lecce (da 5 anni senza detenuti ma con 22 agenti e 15 amministrativi) e condizioni assimilabili emergono anche a Salerno, Ancona e Caltanissetta;
in via generale, il rapporto tra detenuto minorenne e agente è di uno a 2, cioè per 450 detenuti minorenni si impiegano, oggi, 900 agenti, oltre a 1.200 amministrativi;
anche in altre realtà il rapporto tra detenuto e agente non è equilibrato, per esempio nella casa circondariale di Gela (Caltanissetta) ci sono 90 agenti per 60 detenuti, ad Avezzano (L'Aquila) ci sono 85 agenti per 65 detenuti con situazioni analoghe anche per gli istituti di Lucera e San Severo (Foggia);
viceversa, in altre strutture il rapporto è sfavorevole (per esempio a San Vittore 790 agenti devono far fronte a 1.600 detenuti, senza considerare che di 790 agenti 299 sono distaccati in altri servizi);
considerato che dei 2.000 braccialetti elettronici facenti parte del contratto con Telecom, rinnovato dal Ministero della giustizia per altri 7 anni a costi esorbitanti, ne sono in funzione soltanto 7,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle situazioni descritte;
se, prima di adottare misure straordinarie clemenziali per far fronte alla grave situazione in cui versano le carceri italiane, non ritenga di adoperarsi per razionalizzare risorse e strutture esistenti, al fine di impiegare in modo più fruttuoso le risorse umane presenti e sfruttare appieno gli edifici penitenziari disponibili prima di costruirne di nuovi;
quali siano i motivi per cui, ad oggi, risultino attivi solo 7 braccialetti elettronici su 2.000 acquistati e perché, qualora lo strumento elettronico non sia risultato valido, si sia proceduto comunque a rinnovare il contratto con la società Telecom, nonostante la fallimentare esperienza del precedente *stock* di braccialetti e il parere contrario della Corte dei conti.
(4-01119)

AUGELLO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
il 15 novembre 2013 si terrà a Roma la riunione della "Conferenza europea di coordinamento dei comitati di solidarietà con il popolo sahrawi" che riunisce associazioni provenienti da tutto il mondo, il cui obiettivo è il sostegno del Fronte Polisario che chiede la separazione del territorio del Sahara occidentale dal Marocco;
la capitale italiana ospiterà quindi non solo attivisti europei ma anche africani e arabi che sostengono un'organizzazione che in passato godeva dell'appoggio del regime libico di Muammar Gheddafi e la cui sede si trova nei campi profughi di Tindouf, nel sud dell'Algeria, dove il 23 ottobre 2010 è stata rapita la volontaria italiana Rossella Urru insieme a due colleghi spagnoli da parte di un gruppo jihadista denominato "Mujao", che secondo la stampa araba era composto proprio da miliziani saharawi provenienti da quegli stessi campi gestiti dal Polisario;
negli ultimi anni inoltre analisti africani e i *think tank* statunitensi, come il "Carnegie endowment", denunciano il fenomeno del reclutamento da parte di Al Qaeda nel Maghreb islamico nei campi profughi di Tindouf, da dove negli ultimi anni decine giovani saharawi, senza lavoro né prospettive per il futuro, si sono spostati nelle basi del Jihad presenti nel nord del Mali;
un'altra italiana, Maria Sandra Mariani, rapita nel febbraio 2011 nel sud dell'Algeria, ha inoltre rivelato che la "mente" del suo sequestro era un esponente saharawi proveniente proprio dai campi gestiti dal Polisario a Tindouf;
inoltre nel mese di agosto 2013 la magistratura spagnola ha deciso di perseguire con l'accusa di "violazioni gravi dei diritti dell'uomo a Tindouf" i dirigenti del gruppo separatista. il giudice Pablo Ruz della Corte penale di Madrid ha accolto la denuncia depositata nel 2007 da un'organizzazione non governativa formata da vittime saharawi del Polisario tenendo il 12 agosto la prima udienza. La denuncia era stata presentata da due saharawi che si dichiaravano vittime del Polisario, Dahi Aguai, presidente dell'Associazione portati dei dispersi del Polisario, e Saadani Malainine, moglie del defunto El Wali Seikh Slama, morto a Tindouf dopo aver subito torture da parte del gruppo separatista;
in vista di questo processo il responsabile del Polisario in Spagna, Brahim Ghali, è stato richiamato in Algeria per sfuggire alla giustizia spagnola,
si chiede di sapere:
quali misure di sicurezza le autorità italiane abbiano adottato in vista della conferenza per prevenire la possibile infiltrazione nel nostro Paese di elementi legati al jihadismo nordafricano;
quali iniziative intenda assumere il Governo italiano in difesa dei diritti dell'uomo nei campi profughi saharawi di Tindouf a cui ogni anno arrivano aiuti italiani per centinaia di migliaia di euro.
(4-01120)

VALENTINI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
a seguito di ricorso presentato da 7 lavoratori Vigili del fuoco tutti assunti regolarmente dal Copo nel 2006 e 2007 e successivamente licenziati nel 2011 per vizi di procedura non a loro imputabili, con sentenza n. 738 del 2013 il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, depositata il 27 agosto 2013, ha disposto che "In conclusione, l'appello principale va accolto e, per l'effetto, la sentenza impugnata (...) va annullata, mentre l'appello incidentale va respinto (...), con conseguente conferma della sentenza e rigetto del ricorso di primo grado, fatte salve le eventuali decisioni che - in una situazione di innegabile, estrema delicatezza quale è quella esaminata - l'Amministrazione riterrà di assumere, o di promuovere nelle sedi opportune, tenuto conto delle peculiarità degli sviluppi della vicenda";
la sentenza è ad oggi all'esame dell'amministrazione competente,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover procedere con la massima sollecitudine alla riassunzione dei 7 Vigili del fuoco, ottemperando a quanto deciso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ed evitando il perdurare di contenziosi lunghi ed onerosi per le casse della Stato e per le famiglie coinvolte che non hanno responsabilità dirette.
(4-01121)

CARDIELLO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

il 10 novembre 2013, doveva svolgersi la partita di calcio Salernitana-Nocerina del girone B prima divisione Lega Pro presso lo stadio "Arechi" di Salerno;
le tifoserie delle due squadre non hanno mai avuto rapporti amichevoli;
l'Osservatorio per le manifestazioni sportive aveva lanciato l'allarme alla Lega Pro per l'inserimento in due distinti gironi delle due squadre, mentre i responsabili dell'ordine pubblico di Salerno, in particolar modo il questore, hanno allertato le istituzioni per evitare scontri tra opposte tifoserie;
sono stati mobilitati per l'avvenimento 150 poliziotti in tenuta antisommossa per tutelare l'ordine pubblico e per tale motivo non si sono verificati incidenti di alcun genere;
il *derby* campano è stato oggetto di un'inverosimile vicenda: la Nocerina calcio ha effettuato le tre sostituzioni consentite dal regolamento nei primi 50 minuti di gioco e entro 21 minuti ha chiuso il *match* in 6 giocatori a causa di dubbi infortuni avvenuti in corso di gara;
l'arbitro ha decretato la fine della partita e redatto oggettivo verbale;
ritenuto che il fatto descritto è di un'estrema gravità, tanto che la notizia ha fatto il giro del mondo a causa del comportamento delinquenziale tenuto dalla tifoseria nocerina, con colpe da accertare, anche da parte della squadra,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere nei confronti della tifoseria nocerina e per verificare se nella fattispecie vi siano state infiltrazioni camorristiche tali da determinare minacce nei confronti dei calciatori della squadra Nocerina calcio.
(4-01122)

MANCONI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
nel carcere romano di Regina Coeli è detenuto da più di due anni Brian Gaetano Bottigliero, 24 anni, in attesa del giudizio d'appello, condannato in primo grado a 9 anni di reclusione per rissa con un ferito grave;
avendo per mesi denunciato dolori e malesseri (nel corso della detenzione il giovane ha perso un quarto del suo peso, passato da 83 a 63 chili), nel febbraio 2013 gli viene diagnosticata una "insufficienza renale cronica";
attualmente Bottigliero è in attesa di un trapianto di rene; nel frattempo è sottoposto a dialisi 3 volte alla settimana, mediante trasferimento in una struttura privata di cura;
la richiesta di termine, o quantomeno di un'attenuazione delle misure cautelari a suo carico, necessaria a garantirgli le migliori condizioni di assistenza sanitaria, è stata rigettata dal magistrato competente perché sussisterebbe a suo carico un "pericolo di fuga" e "reiterazione del reato",
si chiede di sapere:
se queste informazioni, acquisite attraverso organi di stampa, rispondano al vero;
se a Bottigliero siano state e siano garantite le migliori condizioni di assistenza sanitaria compatibili con lo stato di detenzione;
se il Ministro in indirizzo non ritenga che le condizioni di salute descritte possano essere qualificate come incompatibili con lo stato di detenzione;
se risulti al Ministro come sia stato circostanziato il "pericolo di fuga" e la "reiterazione del reato" a carico del giovane;
se non ritenga comunque preminente la tutela del diritto fondamentale alla migliore assistenza sanitaria.
(4-01123)

DE CRISTOFARO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
il 10 novembre 2013, in occasione dell'undicesima giornata del campionato di calcio di prima divisione della Lega Pro, era prevista nel girone B la partita tra la Salernitana e la Nocerina;
il *match*, vero e proprio *derby* della provincia di Salerno, era atteso dalle rispettive tifoserie da oltre un quarto di secolo;
considerata la storica rivalità tra le due tifoserie, d'intesa con l'Osservatorio sulle manifestazioni sportive il prefetto di Salerno aveva deciso di vietare ai sostenitori della Nocerina la trasferta a Salerno, nel timore che la partita potesse determinare gravi incidenti;

questa decisione ha scatenato l'ira di parte della tifoseria nocerina;
la mattina dell'incontro una folla di circa 200 persone si è presentata alle porte dell'*hotel* di Mercato San Severino dove la Nocerina era in ritiro, lanciando *slogan* all'indirizzo dei giocatori e minacciandoli di ritorsioni nel caso in cui la squadra non avesse assecondato la richiesta di rifiutarsi di scendere in campo in assenza dei propri tifosi;
il questore di Salerno Antonio De Jesu ha provato a rassicurare i calciatori della Nocerina garantendo loro il mantenimento dell'ordine pubblico durante la partita da parte delle forze dell'ordine, e facendoli scortare fino allo stadio;
nonostante queste rassicurazioni, i calciatori della Nocerina, impauriti dalla possibilità di diventare vittima di ritorsioni e/o aggressioni da parte di quelli che dovrebbero essere i propri tifosi, hanno inscenato in campo una farsa, provvedendo alle 3 sostituzioni disponibili nei primi 120 secondi di gioco e poi inscenando una serie di finti infortuni fino a rimanere in soli 6 giocatori in campo, situazione che ha obbligato l'arbitro, seguendo il regolamento, a sospendere la partita;
nel frattempo un aereo ultraleggero sorvolava lo stadio trascinando uno striscione con su scritto "Rispetto x Nocera e gli ultras";
a seguito dell'accaduto la dirigenza e lo *staff* tecnico della Nocerina hanno rassegnato le dimissioni;
un'indagine in merito è già stata avviata da parte della Polizia di Salerno;
la scelta di vietare la trasferta ai tifosi della Nocerina, tesa ad evitare ogni rischio legato a questioni di ordine pubblico, si è rivelata di fatto del tutto controproducente, giacché ha esasperato ulteriormente una situazione già complicata e portato a risultati paradossali;
i fatti sono ampiamente narrati nell'articolo intitolato "Follia ultras Nocerina inchiesta su 200 tifosi" pubblicato dall'edizione di Napoli *on line* del quotidiano "la Repubblica" l'11 ottobre,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti, quali misure siano già state prese in merito e quali azioni intenda intraprendere;
considerato il completo fallimento della scelta di vietare la trasferta ai tifosi della squadra ospite, se non ritenga che si debba iniziare a ragionare su forme diverse di gestione dell'ordine pubblico nel caso di partite di calcio a rischio.
(4-01124)

MANCONI - *Ai Ministri della giustizia e della salute* - Premesso che:
in data 6 novembre 2013 l'Osservatorio permanente sulle morti in carcere ha dato notizia della morte di Varga Zsolt, un giovane di 28 anni, avvenuta in data 29 ottobre, nel carcere di Spini di Gardolo, a Trento; il giovane era stato arrestato a fine luglio 2013, e doveva scontare una pena di 4 mesi per il reato di "resistenza a pubblico ufficiale";
la mattina del 29 ottobre, alle ore 6.00 circa, i compagni di cella hanno trovato il giovane in bagno privo di sensi. Hanno chiamato gli agenti penitenziari, poi è intervenuto il 118, ma non sono riusciti a rianimarlo. Il medico di guardia ha certificato che le cause del decesso sono attribuibili a un "arresto cardiaco";
la madre del ragazzo, che ha diffuso la notizia, scrive che il figlio aveva avuto problemi di tossicodipendenza, ma non mostrava altri problemi di salute. Per questo motivo ha chiesto che fosse disposta l'autopsia sul corpo del figlio ricevendone un diniego da parte della Procura della Repubblica competente. Si è appreso, inoltre, che accanto al corpo sarebbero state rinvenute due compresse del farmaco Nozinan 100 milligrammi, un neurolettico antipsicotico, non prescritto in terapia;
in data 7 novembre si è quindi appreso delle probabili cause della morte di Danilo Orlandi, 31 anni, deceduto il 1° giugno 2013 nel carcere romano di Rebibbia;
anche lui arrestato per resistenza a un pubblico ufficiale e con problemi di tossicodipendenza, a fine maggio si era ammalato, aveva iniziato a lamentare febbre e dolori e gli era stata somministrata una comune aspirina per abbattere i sintomi di un malessere non meglio approfondito e sul quale, a quanto pare, non vi erano stati riscontri;
nella sua relazione, l'esperto della procura, professor Costantino Ciallella dell'università "La Sapienza"

parla di una polmonite non diagnosticata. E dunque, a giudizio dell'interrogante all'origine della morte di Orlandi potrebbe esserci, ancora una volta, una negligenza nell'assistenza sanitaria cui si sarebbe aggiunta l'infausta combinazione dell'aspirina con la benzodiazepina presente nel corpo di Orlandi,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo intendano attivarsi al fine di verificare come si siano svolti i fatti;
se non ritengano che sia legittimo, necessario e urgente disporre l'autopsia sul corpo del giovane morto nel carcere di Trento il 29 ottobre;
quali misure, per quanto di propria competenza, ritengano di dover proporre all'amministrazione penitenziaria e alle Regioni perché sia assicurata la salute dei detenuti ed efficacemente implementata la riforma dell'assistenza sanitaria nelle carceri disposta con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008.
(4-01125)
CATALFO, BERTOROTTA, LEZZI, MOLINARI, NUGNES - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute* - Premesso che:
la miniera di Pasquasìa, situata in provincia di Enna, lungo la valle del fiume Morello, è stata la più importante miniera per l'estrazione di sali alcalini misti, ed in particolare di kainite, per la produzione di solfato di potassio della Sicilia;
per cause non ancora appurate le attività della miniera cessarono repentinamente e senza preavviso nel luglio 1992;
i motivi di quella improvvisa chiusura non sono mai stati ufficializzati, anche se sin da subito si evidenziava un'altra verità ossia che la miniera di Pasquasìa avrebbe cessato l'attività estrattiva per ospitare nel suo complesso rifiuti nucleari. Scorie di tipo radioattivo delle quali la popolazione non avrebbe dovuto sapere nulla;
l'utilizzo del sito minerario come deposito occulto di scorie radioattive è risalente nel tempo: tale dato è deducibile da una pubblicazione dell'Enea del 1990 intitolata "Indirizzi generali e pratiche di gestione dei rifiuti radioattivi" in cui si legge: "sono state avviate le azioni per la costruzione, in collaborazione con l'Italkali di Palermo, di un laboratorio sperimentale sotterraneo nella miniera attiva di sali di Pasquasia (EN). Il laboratorio viene costruito nella rampa di accesso ai depositi minerari, ad una profondità di 160 mt. (…) Esistono al momento in Italia le tecnologie per il trattamento e condizionamento, mentre per la custodia di questi rifiuti la saturazione dei magazzini di stoccaggio esistenti e la recente sospensione delle operazioni di affondamento in mare, condotte sotto l'egida della Nea (Nuclear Energy Agency ndr), rendono improrogabile il reperimento di siti di smaltimento su suolo nazionale";
il sito minerario, posto sotto sequestro dalla Procura della Repubblica di Enna nel 2011, è stato recentemente dissequestrato al fine di permetterne l'acquisizione da parte di società interessate allo sfruttamento del sito stesso;
considerato che:
sin dal 1997 le autorità sanitarie locali rilevavano la presenza di Cesio 137 nell'area circostante la miniera in quantità di gran lunga superiori alla norma;
i dati riguardanti tale contaminazione radioattiva sono stati confermati da uno studio epidemiologico condotto dal dottor M. Cammarata del dipartimento di Oncologia dell'ospedale di Enna, il quale ha rilevato un aumento dei casi di leucemia e tumori nell'ordine del 20 per cento nel solo biennio 1995-1996;
il problema relativo alla dismissione di scorie nucleari è già stato oggetto di atti di sindacato ispettivo presentati nella XVI Legislatura (4-07654, 4-04640, 4-05006);
verso la fine degli anni '90, l'assessore per il territorio e l'ambiente della Regione Sicilia Ugo Maria Grimaldi cercò di condurre ispezioni sul sito minerario di Pasquasia, incontrando numerose difficoltà e successivamente dichiarò in un'intervista rilasciata a "Ennaonline" il 16 marzo 2001: "Non volevano nel modo più assoluto che si vedessero i pozzi. Quando poi sono riuscito ad entrare all'interno della miniera, la cosa più strana che vidi era che uno di quei pozzi, che loro chiamavano bocche d'aria o

sfiatatoi enormi e profondi, dal diametro di più di 15 metri, era stato riempito con materiale che di sicuro era stato trasportato all'interno della miniera per chiudere, per tappare in modo definitivo quella bocca. E non si tratta di materiale buttato dentro casualmente, come può verificarsi in una miniera temporaneamente chiusa, come quando qualcuno che vede una pietra e che la butta dentro. Qui si tratta di TIR carichi di materiale che poi hanno buttato dentro appositamente per seppellire e nascondere un qualcosa";

il primo a parlare della presenza del fenomeno era stato, nel 1992, il pentito di mafia Leonardo Messina, già membro della cupola di Cosa nostra, che lì aveva lavorato come caposquadra. Nel giugno 1992 Messina raccontò a Paolo Borsellino che le gallerie sotterranee della miniera di Pasquasìa erano state utilizzate come depositi occulti per lo smaltimento di scorie radioattive da parte di organizzazioni criminali siciliane. Messina ha anche precisato che le attività illegali sul sito proseguivano sin dal 1984 e cioè da quando l'Enea aveva avviato uno studio geologico, geochimico e microbiologico sulla formazione argillosa delle miniere e sulla loro resistenza alle scorie nucleari; su tali circostanze il testimone è stato ritenuto attendibile dall'allora procuratore nazionale antimafia Pierluigi Vigna;

la Procura di Enna ha avviato nel 2010 un'indagine sullo stato di abbandono della miniera e i consulenti della procura, che hanno effettuato dei sopralluoghi, hanno riscontrato la presenza di un milione di metri cubi di rifiuti speciali pericolosi che potrebbero aver contaminato le falde acquifere e il vicino fiume Morello. Inoltre all'interno dell'area mineraria dismessa sono stati rinvenuti anche un centinaio di bidoni con sostanze tossiche,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza siano state poste in essere dai Ministri in indirizzo al fine di tutelare gli abitanti delle zone contigue al sito minerario di Pasquasìa, soprattutto sotto il profilo ambientale e sanitario;

quali misure siano state intraprese, sotto il profilo della sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro, al fine di tutelare i lavoratori che verranno impiegati sul sito minerario recentemente riaperto;

quali provvedimenti siano stati adottati al fine di identificare i soggetti responsabili dei fatti.

(4-01126)

BONFRISCO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, contiene, tra le altre, alcune disposizioni riguardanti il rapporto tra cittadino e fisco;

in particolare, l'art. 52 reca norme per la riscossione mediante ruolo che, modificando l'attuale disciplina contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, intendono agevolare i contribuenti in difficoltà economica o con momentanea carenza di liquidità nel pagamento delle imposte;

tra le diverse disposizioni, è prevista la possibilità di estendere fino a 10 anni la rateazione del pagamento delle imposte, nei casi di comprovata e grave situazione di difficoltà, eventualmente prorogabile per altri 10 anni;

lo stesso articolo, inoltre, prevede che le modalità di attuazione, unitamente a quelle di monitoraggio degli effetti delle stesse, sarebbero state definite entro 30 giorni dalla data di conversione del decreto-legge con un decreto ministeriale;

ad oggi non risulta essere stato emanato alcun provvedimento del Ministro in indirizzo relativo alle disposizioni richiamate,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni che hanno impedito, fino ad oggi, l'attuazione del meccanismo di rateazione e di monitoraggio previsto dal citato art. 52;

se il Ministro in indirizzo intenda provvedere tempestivamente all'emanazione del decreto, necessario a dare seguito alla volontà espressa dal Parlamento di agevolare contribuenti, famiglie ed imprese che nella perdurante congiuntura negativa si trovano in difficoltà, indipendenti dalla propria volontà, nell'adempiere il proprio obbligo tributario.

(4-01127)

NENCINI - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
da tempo si prospetta la chiusura dell'azienda Electrolux di Pordenone. Se tale ipotesi dovesse realizzarsi l'impatto sarebbe devastante;
tre sono stati i piani di riorganizzazione che si sono susseguiti in questi ultimi anni, per ultimo, a marzo 2013 la ratifica di un accordo tra la multinazionale, Unindustria e i sindacati ha reso possibile l'attivazione dei contratti di solidarietà, con riduzione oraria pari al 60 per cento;
i diversi accordi realizzati negli anni precedenti sono stati sottoscritti presso il Ministero dello sviluppo economico. Il 25 ottobre 2013, il *board* di Electrolux ha annunciato di voler realizzare due azioni imponenti per quanto riguarda le produzioni presenti in Europa ed, in particolare, in Italia. La prima azione che la Electrolux realizzerà consiste nello spostamento di alcuni centri di competenza che attualmente sono ubicati a Pordenone, (Supply Chain, con spostamento in Polonia, e Centro designer, con spostamento a Stoccolma) e alcune aree di vendita, *marketing* e *product lines* verranno spostati a Milano;
tali azioni impoveriranno l'importanza dei siti industriali italiani e metteranno a rischio circa 200 posti di lavoro. Per quanto riguarda le altre produzioni che si realizzano in Italia, 1.000 dipendenti sono a rischio di perdere il posto di lavoro nei seguenti 4 siti: Porcia (Pordenone), fabbrica di lavatrici con 1.200 addetti; Susegana (Treviso), fabbrica di frigoriferi con 1.000 addetti; Solaro (Milano), fabbrica di lavastoviglie con 900 addetti; Forlì, fabbrica di piani cottura e forni con 800 addetti. Saranno spostate delle piattaforme di prodotto a favore dei Paesi ove la manodopera costa meno, dove Electrolux ha costituito unità produttive speculari alle nostre italiane: Zarow (Polonia) riceverà la produzione di lavastoviglie da 45 centimetri da Solaro (75 eccedenze, posti di lavoro a rischio), Olawa (Polonia) riceverà la gamma di lavatrici prometeo da Porcia (46 eccedenze, posti di lavoro a rischio), Jàszberèny (Ungheria) riceverà la nuova gamma di frigoriferi Cairo 3 (140 eccedenze, posti di lavoro a rischio);
considerato che:
nell'ultimo accordo ministeriale era previsto che tali produzioni non si sarebbero dovute spostare dall'Italia, se non a fronte di determinate condizioni che prevedevano l'assorbimento a favore dell'Italia di alcune produzioni ad alto valore aggiunto che si realizzano in altri Paesi;
le eccedenze che si producono attraverso questi spostamenti vanno sommate alle eccedenze residue all'interno dei diversi stabilimenti: Porcia 316 cui vanno sommate 45, Susegana 359 e 140, Forlì 183, Solaro 252 cui vanno sommate 75. Il totale delle eccedenze, cioè posti di lavoro a rischio, ammonta a circa 1.570 unità se si considerano gli impiegati e senza contare l'indotto;
la seconda azione che invece Electrolux ha avviato, consiste nella cosiddetta investigazione, ovvero una sorta di valutazione delle condizioni di mantenimento delle produzioni nel nostro Paese;
la storia dell'Electrolux insegna che di norma le investigazioni si concludono con un netto ridimensionamento degli stabilimenti: solo 2 volte il ridimensionamento è stato del 2 per cento invece, di norma, gli stabilimenti chiudono nel 98 per cento delle volte. Nel 2005, per esempio, l'investigazione si abbatté sul sito di Scandicci (Firenze) e si concluse con la chiusura dello stabilimento;
l'investigazione in Italia coinvolgerà tutti gli stabilimenti italiani, ed avrà una durata pari a 6 mesi. Qualora la conclusione dell'investigazione dovesse avere esito negativo, si avrebbero conseguenze drammatiche per il significato economico e occupazionale che assume l'intera vicenda, poiché si stima che il rapporto con l'indotto rispetto i dipendenti Electrolux sia uno a 2,7 dipendenti. L'intera provincia di Pordenone correrebbe seri rischi di sopravvivenza, visto che il significato che assume Electrolux è speculare a quello che della Fiat a Torino,
si chiede di sapere:
se e quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, affinché venga sospeso lo spostamento dei centri direzionali;
quali progetti politici e strategici intendano mettere in atto affinché si possano mantenere e sviluppare in Italia le produzioni esistenti;

se ritengano necessario attivarsi, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di avviare azioni concrete, quali, per esempio, una significativa diminuzione del costo del lavoro attraverso una drastica riduzione del cuneo fiscale, un'altrettanto significativa riduzione delle imposte sull'energia per usi produttivi, agevolazioni fiscali per gli investimenti in processi e automazione industriale, incentivi e finanziamenti ai progetti innovativi di prodotto e processo, il tutto affinché la multinazionale mantenga la sua produzione in Italia;

se, a proposito dell'investigazione, il Ministro dell'economia e delle finanze non ritenga necessario ribadire alla Electrolux che le risorse italiane di cui ha beneficiato in tutti questi anni devono essere compensate da uno sforzo uguale e responsabile da un punto di vista sociale e, comunque, finalizzato a mantenere e rilanciare la produzione in Italia.

(4-01128)

DIVINA - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

per parificare i costi del gasolio per autotrazione, utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci, ai prezzi medi europei, con diversi provvedimenti, a partire dal decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si sono previste agevolazioni, ossia sconti sulle accise per tutte le aziende di trasporto con veicoli di massa minima complessiva superiore alle 3,5 tonnellate;

le normative tendono a due ordini di risultati: il primo, quello di non mettere fuori mercato le aziende italiane che avrebbero altrimenti avuto costi maggiori rispetto alle concorrenti estere, il secondo, di non penalizzare i gestori italiani che difficilmente avrebbero visto alle stazioni di rifornimento clienti esteri allettati a rifornirsi oltre confine piuttosto che nel nostro Paese;

la metodica prevista è stata quella del rimborso, che in base ai litri consumati consente un rispettivo importo a credito da richiedere all'Agenzia delle dogane;

la lentezza, però, con cui gli uffici preposti adempiono alle relative richieste di rimborso genera a sua volta due ordini di disguidi: per gli autotrasportatori italiani maturare crediti fiscali non incamerabili crea problemi di cassa ed a volte grosse difficoltà a proseguire l'attività stessa; per gli autotrasportatori dei Paesi della UE le lungaggini nei rimborsi fanno propendere per la scelta di fare rifornimento di gasolio nei Paesi più prossimi al nostro dove il prezzo alla pompa è equivalente a quello scontato nel nostro Paese;

il tutto avviene con gravi perdite per il volume complessivo di carburante erogato dai gestori italiani e con importanti ammanchi degli introiti relativi alle residue imposte (accise e IVA) che pur sempre gravano sul prezzo del prodotto scontato (e che superano in ogni caso il 50 per cento del prezzo scontato praticato),

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle procedure e dei ritardi con cui operano gli uffici dell'Agenzia delle dogane preposti ai rimborsi delle accise;

quali iniziative intendano attuare per accelerare le procedure di rimborso delle accise onde consentire agli autotrasportatori italiani una maggiore disponibilità di liquidità immediata, e agli autotrasportatori stranieri di trovare ancora appetibile effettuare rifornimenti di gasolio in Italia, in modo anche di aumentare il gettito fiscale per le casse del nostro Paese.

(4-01129)

DE PIN - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

i trasferimenti delle risorse statali ai Comuni a seguito delle manovre finanziarie sono diminuite negli ultimi 3 anni di circa 6 miliardi e 450 milioni di euro determinando una situazione finanziaria di assoluta insostenibilità;

in questo quadro di riduzione progressiva di trasferimenti si inserisce l'anomalia rappresentata dalla legge 24 aprile 1941, n. 392, recante "Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari", che pone anacronisticamente a carico dei Comuni le spese per la gestione degli uffici giudiziari che poi sono rimborsate dal Ministero della giustizia con l'erogazione di un contributo

economico annuo, mai integrale;
tale previsione normativa che mette a carico dei Comuni le spese degli uffici giudiziari è stata emanata nel 1941 cioè prima della nascita della Repubblica e dell'approvazione della nostra Carta costituzionale che per ora assegna allo Stato le funzioni in materia di giustizia;
a fronte di una spesa media annuale dei tribunali ed uffici giudiziari (ed anticipate dai bilanci dei Comuni) pari a 315 milioni di euro annui, negli ultimi tre anni il contributo versato dallo Stato ai Comuni a titolo di rimborso è stato compreso tra il 60 e l'80 per cento delle spese effettivamente sostenute e gli acconti e i saldi sono stati spesso erogati accumulando gravi ritardi, a volte anche di diversi anni;
nel relativo capitolo di bilancio del Ministero sono iscritti per l'esercizio in corso solo 79,8 milioni di euro mentre le spese sostenute dai Comuni relative all'anno 2012 sono di oltre 300 milioni di euro, già anticipati dalle casse delle amministrazioni comunali;
il processo di riorganizzazione delle sedi giudiziarie sul territorio nazionale ha, tra le inevitabili conseguenze, una maggiore concentrazione di spese sui Comuni dove sono state accorpate le sedi giudiziarie soppresse dal decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155;
a ciò si aggiunge che, nei Comuni accorpanti le sedi giudiziarie soppresse, iniziano a fioccare nuove richieste di spesa da mettere a carico dei bilanci comunali che si esplicitano in spese per il trasloco, spese per la realizzazione, adeguamento e messa in sicurezza di nuove sedi, spese per le nuove utenze, spese per i nuovi servizi di vigilanza e di gestione ordinata degli immobili, con richiesta da parte dei Tribunali di risorse aggiuntive e ulteriori comprese tra il 15 e il 110 per cento rispetto all'anno precedente;
tali risorse sono state impiegate dai Comuni solo ed esclusivamente per garantire l'erogazione di un servizio di diretta gestione statale;
considerato che:
il capitolo di bilancio del Ministero della giustizia (cap. 1.551) prevede uno stanziamento di 110 milioni di euro per il 2014, di 100 milioni per il 2015, di 150 milioni per il 2016;
tale stanziamento, anche se in aumento rispetto al precedente esercizio, non è sufficiente per coprire tutte le spese che i Comuni devono sostenere per le spese spettanti in materia di uffici giudiziari,
si chiede di sapere:
quali provvedimenti ed iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per garantire il ristoro delle spese e il superamento di una situazione così problematica a carico dei bilanci comunali;
se non ritenga che sia opportuno superare questo sistema di copertura dei costi degli uffici giudiziari promuovendo l'abrogazione della legge 24 aprile 1941, n. 392, e ponendo a carico dell'amministrazione della giustizia la gestione diretta delle spese in modo da garantire responsabilità ed efficacia.
(4-01130)

REPETTI - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:
la dottoressa Filomena Di Gennaro è stata vittima di un tentato omicidio che la vede oggi paralizzata e quindi costretta ad una sedia a rotelle;
l'episodio è stato trattato ampiamente dall'informazione televisiva come uno dei più sconcertanti casi di violenza sulle donne;
in data 13 gennaio 2006 la dottoressa Di Gennaro, in libera uscita dalla scuola marescialli di Velletri, dove stava frequentando il corso per diventare carabiniere dopo aver vinto regolarmente un concorso, venne raggiunta da più di 4 colpi di pistola dall'ex fidanzato, Marcello Monaco;
a seguito dell'agguato l'aggredita è rimasta in coma farmacologico per una settimana riportando gravi lesioni agli organi interni (polmoni perforati, collassati e colmi di sangue), una mano spappolata, un braccio perforato più volte da uno stesso proiettile e un grave versamento pericardico per un proiettile conficcato poco sopra al cuore, sfiorando l'aorta;
il proiettile che ha perforato i polmoni si è incastrato nella colonna vertebrale, togliendole per sempre l'uso delle gambe;

Marcello Monaco, condannato a una pena di 11 anni e 4 mesi per tentato omicidio premeditato, ha scontato 2 anni di custodia cautelare e, alla fine dell'anno 2010, è uscito dal carcere tornando, nel mese di marzo 2013, un uomo libero a tutti gli effetti;
nel marzo 2008 Filomena Di Girolamo è stata definitivamente riformata e, quindi, esclusa definitivamente dal servizio nelle fila della Benemerita;
il successivo 26 marzo, nei termini previsti, ha presentato domanda per il transito nei ruoli civili del Ministero della difesa, per aggrapparsi ancora al suo grande sogno di far parte dell'Arma in qualità di psicologa (avendo conseguito la laurea in psicologia) o in alternativa consulente;
il 22 settembre 2008 Filomena Di Gennaro ha ricevuto una raccomandata da parte del Ministero, datata 3 settembre, con cui giungeva la determinazione secondo la quale veniva decretato il rigetto dell'istanza di transito nei ruoli civili;
esaminato il provvedimento di diniego ricevuto, è emerso che il Ministero della difesa, nel rispondere all'istanza, non aveva rispettato il termine perentorio di 150 giorni, come dettato dall'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 18 aprile 2002;
il successivo 23 settembre, con una lettera indirizzata al Ministero della difesa, è stato presentato un invito ad annullare il provvedimento di rigetto ma lo stesso Ministero confermava il diniego già espresso specificando che il ritardo maturato nella risposta all'istanza non appariva rilevante;
iI tentativo di ricorso al TAR Lazio non ha avuto esito positivo;
in tutta questa vicenda la dottoressa Filomena Di Gennaro, dopo essere stata vittima di un'atroce violenza con conseguenze irreparabili sulla sua persona e dopo essere stata privata del suo grande sogno di entrare nell'Arma dei Carabinieri per la quale aveva vinto un regolare concorso, avrebbe desiderato almeno poter collaborare con l'Arma o con il Ministero mettendosi a disposizione quale psicologa, nel *team* che tratta i reati di *stalking*, essendone una vittima sopravvissuta per miracolo, e poter avere almeno l'illusione di non aver perso per sempre anche il sogno della divisa,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo, per quanto di competenza, intenda assumere per evitare un'altra ingiustizia che vedrebbe vittima una seconda volta la dottoressa Di Gennaro, questa volta per mano dello Stato.
(4-01131)

CARDIELLO - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:
a partire dal 2001, in seguito all'attentato alle "torri gemelle" a New York, l'esercito italiano e le maggiori forze armate hanno richiamato personale in congedo, nei vari distretti di appartenenza, per alcuni periodi compresi fra i 20 e i 180 giorni, assumendoli con contratti a tempo determinato, per far fronte alla delicata situazione in essere, ai sensi dell'art. 1-*bis* del decreto legislativo n. 464 del 1997 (oggi sostituito dall'art. 988, rubricato "Richiami in servizio nelle forze di completamento" del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66);
il trattamento è proseguito per svariati anni, sino al 2007, aggirando le disposizioni citate, tramite la sospensione temporanea del periodo lavorativo (sulla carta), per non dover procedere con l'assunzione a tempo indeterminato;
in seguito al mancato rinnovo del contratto lavorativo, i signori Luciano Speranza, Pietro Ceraso, Salvatore Cinque, Antonio Cipriano, Sergio Colarusso, Gennaro Di Domenico, Vincenzo Di Toro, Giuseppe Fabozzi, Michele Fuligine, Giuseppe Macera, Giovan Battista Paolella, Orazio Pisaturo, Giancarlo Rocco e Anton Giulio Beato hanno presentato una memoria di merito, come ricorso, presso il TAR di Napoli (R.G. 2144/2010 Sez. VII del 21 marzo 2013);
il TAR di Napoli, con sentenza n. 04791/2013 Reg.Prov.Coll., ha respinto la domanda di risarcimento dei ricorrenti e ha invitato a compensare le spese di giudizio tra le parti costituite;
non si tratta di cittadini che, titolari già di un lavoro a tempo indeterminato, impegnano il proprio tempo libero in qualche attività di volontariato o assistenziale (in cambio di un gettone o di un rimborso spese), bensì di padri di famiglia ultratrentenni e disoccupati il cui *status* economico e sociale li rende, a quanto risulta all'interrogante complice un'amministrazione che fa un uso distorto della normativa, schiavi di un precariato senza prospettive e speranze certamente indegno di un Paese civile,

si chiede di sapere quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, in favore dei citati soldati.
(4-01132)
RUVOLO - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:
nell'ambito dell'organizzazione territoriale dell'Esercito, per quanto concerne il sistema di reclutamento dei volontario in ferma prefissata (VFP1) di un anno, si rileva che, a seguito di una prima ristrutturazione dei centri di selezione, sono state chiuse le sedi di Cagliari, Bologna e Bari;
allo stato attuale rimangono operative le sole sedi dei centri di selezione di Palermo, Napoli e Roma;
risulta altresì volontà dello Stato maggiore dell'Esercito quella di sopprimere, entro la fine del 2014, le sedi di Palermo e Napoli;
considerando che la maggior parte dei giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni che presenta la domanda e partecipa alle selezioni proviene da Sicilia, Calabria e, in misura minore, Campania, ci si chiede quali siano le motivazioni fondanti che portano alla soppressione del centro di selezione di Palermo, considerata anche la propria competenza territoriale sia per la Sicilia sia per la Calabria;
se tale progetto venisse realmente approvato, i giovani calabresi e siciliani verserebbero in una situazione ulteriormente penalizzante poiché, per partecipare alle selezioni di VFP1, dovrebbero sostenere delle ingenti spese per recarsi a Roma e ivi pernottare durante la fase di espletamento delle prove;
questo sarebbe un aggravio ulteriore per una parte della società giovanile del meridione che, già svantaggiata a causa della bassa offerta lavorativa nel territorio, si troverebbe costretta ad affrontare spese di viaggio, vitto e alloggio per aspirare ad intraprendere un anno da volontario nelle forze armate, senza alcuna sicura prospettiva successiva,
si chiede di sapere quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, in favore dei giovani, affinché possano costruirsi un futuro dignitoso.
(4-01133)
CATALFO, MORRA, MOLINARI, PUGLIA, PAGLINI, BENCINI, GAETTI - *Ai Ministri per gli affari regionali e le autonomie, dell'interno e della salute* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
l'azienda Co.Lo.Coop. opera nella fornitura di servizi, rivolta soprattutto alle pubbliche amministrazioni, quali pulizie, trasporti e manutenzione stabili;
con legge dell'Assemblea regionale siciliana n. 5 del 14 aprile 2009 è stato nominato commissario straordinario per l'azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania, il dottor Paolo Cantaro;
con sentenza n. 324/2013 il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha accolto l'appello proposto dalla Co.Lo.Coop., nella qualità di società cooperativa erogatrice di servizi ausiliari di supporto ai reparti e alle strutture ospedaliere in associazione temporanea con PFE SpA, avverso la Seriana 2000 società cooperativa sociale, relativamente agli atti delle procedure di appalto per l'affidamento del relativo servizio;
in tale sentenza è imposto il subentro di Co.Lo.Coop. nell'esecuzione dell'appalto menzionato per il rimanente periodo;
a fronte del subentro nella procedura d'appalto e delle disposizioni contenute nel capitolato speciale, la Co.Lo.Coop. si è impegnata ad assumere i lavoratori della Seriana 2000;
considerato che, a giudizio degli interroganti:
la Co.Lo.Coop. avrebbe agito in violazione delle disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto con specifico riguardo agli obblighi (contenuti negli artt. 9 e 10) inerenti al rispetto delle norme contrattuali in materia di salvaguardia dell'occupazione conseguenti a cambi di gestione, nonché agli obblighi di assicurazione del servizio tramite personale qualificato nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili al personale esercente servizi socio-sanitari, omettendo di assumere il personale in subentro nonché di stipulare con questi ultimi contratti di lavoro applicando il

contratto UNEBA;
solo una parte del personale adoperato per l'esecuzione dell'appalto è stato assunto sotto categoria contrattuale "multiservizi", convertito in contratto per "imprese che svolgono servizi socio-sanitari" soltanto dopo una lunga trattativa e solo in seguito ad una vertenza proposta dai lavoratori stessi;
il dottor Ranieri Fiore, amministratore unico di Co.Lo.Coop., e il dottor Pasquale De Feudis (segretario provinciale del PD di Como), dirigente, sarebbero sotto inchiesta da parte della Procura e della Direzione distrettuale antimafia di Napoli in merito all'aggiudicazione di gare d'appalto per la gestione dei servizi di pulizie nelle strutture sanitarie locali e riguardando, nello specifico, le vicende relative all'affidamento, senza una regolare gara d'appalto, del servizio di pulizie ad un'azienda che si ritiene vicina alla criminalità organizzata di stampo camorristico;
i risultati dell'inchiesta svolta dalla DDA di Napoli avrebbero portato il commissario dell'azienda ospedaliera Cannizzaro, dottor Paolo Cantaro, a scrivere alla Prefettura di Milano per chiedere chiarimenti sulla vicenda oggetto di inchiesta da parte delle autorità campane;
il dottor Cantaro, a fronte delle inadempienze contrattuali menzionate, non avrebbe esercitato i propri poteri al fine di adempiere agli obblighi precisati nel capitolato speciale d'appalto e riguardanti l'assunzione dei lavoratori in subentro dalla Seriana 2000, inoltre non avrebbe tutelato in modo esaustivo le posizioni dell'azienda ospedaliera di cui è commissario;
in data 15 luglio 2013 la prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo è intervenuta, insieme ad una delegazione di rappresentanti del Movimento 5 Stelle e dei lavoratori, al tavolo di lavoro indetto presso la direzione generale dell'azienda ospedaliera Cannizzaro alla presenza del dottor Cantaro e ai rappresentanti della Co.Lo.Coop.- Pfe SpA per chiedere garanzie in merito al rispetto, da parte della ditta subentrante nell'appalto, dei livelli contrattuali previsti dal capitolato speciale d'appalto e dal contratto collettivo nazionale di lavoro,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti in premessa;
quali iniziative intendano adottare, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di rendere possibile la regolarizzazione delle posizioni contrattuali dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto;
se e quali iniziative siano state poste in essere al fine di accertare l'effettiva idoneità e legittimazione dell'azienda Co.Lo.Coop. a stipulare contratti con pubbliche amministrazioni;
se e quali misure siano state adottate, alla luce delle indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Napoli, per verificare eventuali legami tra l'azienda Co.Lo.Coop. e altre stazioni appaltanti;
se siano a conoscenza di casi analoghi;
se e quali iniziative intendano assumere per verificare l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 163 del 2006 nelle gare d'appalto cui ha partecipato l'azienda Co.Lo.Coop.;
se intendano, relativamente al mancato esercizio delle sue prerogative e facoltà come commissario straordinario, nonché in relazione alla mancata applicazione di quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto, valutare l'attivazione, nei limiti di propria competenza, delle idonee procedure volte a verificare le responsabilità in capo al dottor Paolo Cantaro.
(4-01134)
TURANO - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:
Rai Corporation assume 38 tra operai e tecnici impiegandoli nella sede della Rai di New York;
nel 2012 la locale Rai, a causa di ristrette risorse finanziarie, ha chiuso gli uffici licenziando i 38 operai;
gli operai licenziati hanno avviato una negoziazione per la buonuscita;
in sede di trattativa gli stessi lavoratori, rappresentati dal sindacato Nabet, hanno avanzato la richiesta di 5 settimane di buonuscita per ogni anno lavorato;
gli avvocati della Rai presenti hanno abbandonato il tavolo delle trattative senza avanzare nessuna richiesta per un compromesso e ad oggi la trattativa è in una fase di stallo,
si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere, affinché si possa risolvere la gravosa situazione dei 38 lavoratori nella speranza che si possa arrivare

concretamente ad una positiva risoluzione.
(4-01135)
GAMBARO - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
dai dati emersi da un interessante *dossier* prodotto dal Fondo ambiente italiano e dal WWF, denominato "Terra rubata", si evince che sull'intera superficie del territorio italiano il suolo viene "consumato" al ritmo di 75 ettari al giorno;
la stima risulta da un'indagine scientifica condotta in 11 regioni italiane, corrispondenti al 44 per cento della superficie totale del Paese, svolta dall'università degli studi de L'Aquila in collaborazione con l'università "Bocconi" di Milano, l'Osservatorio per la biodiversità, il paesaggio rurale e il progetto sostenibile della Regione Umbria e WWF;
l'area urbana in Italia negli ultimi 50 anni, ovvero dagli anni '50 ai primi anni 2000, si è moltiplicata di 3,5 volte ed è aumentata, di quasi 600.000 ettari (oltre 33 ettari al giorno e 366,65 metri quadri a persona con valori medi oltre il 300 per cento e picchi di incremento fino al 1.100 per cento in alcune regioni) equivalenti all'intera regione del Friuli-Venezia Giulia;
tra le 11 regioni finora monitorate (Umbria, Molise, Puglia, Abruzzo, Sardegna, Marche, Valle d'Aosta, Lazio, Liguria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia), l'erosione del suolo dell'ultimo mezzo secolo è avanzata a un ritmo spaventoso, passando da un incremento minimo di circa il 100 per cento, in Umbria, Liguria, Valle d'Aosta e Friuli, fino a oltre il 400 per cento, in Molise, Puglia e Abruzzo, e più del 500 per cento per l'Emilia-Romagna;
per la Puglia, in particolare, la copertura urbanizzata attuale è quasi 6 volte quella misurata negli anni del dopoguerra;
caso unico è quello della Sardegna che ha fatto registrare un incremento di suolo urbanizzato in poco meno di 60 anni pari a più di 11 volte (1.154 per cento) quello degli anni '50;
a questo ritmo nei prossimi 20 anni la superficie occupata dalle aree urbane crescerà di circa 600.000 ettari, raffigurabile come un quadrato di 6.400 chilometri quadrati, pari a una regione come il Friuli-Venezia Giulia;
considerato che:
in Italia dal 1991 al 2001 (dati dell'Agenzia ambientale europea) si è registrata una certa stabilità demografica, tuttavia, malgrado ciò, nello stesso periodo, le città si sono sviluppate per un'area pari a 8.500 ettari all'anno;
paradossalmente le città hanno continuato a espandersi persino in quei comuni che tra il 1951 e il 2011 si sono svuotati a causa dell'emigrazione fino a crescere di oltre 800 metri quadrati per ogni abitante perso;
l'espansione urbanistica in Italia dagli anni '50 è stata caratterizzata dal cosiddetto *sprawl*, ovvero quel fenomeno edilizio che produce nuclei di abitazioni sparpagliati rispetto al centro cittadino, i quali inevitabilmente necessitano di apposite infrastrutture (strade, servizi, eccetera) che hanno portato a un consumo del suolo sempre maggiore;
in nessun posto in Italia è possibile tracciare un cerchio di 10 chilometri di diametro senza intercettare un nucleo urbano;
gli italiani collegati direttamente o indirettamente all'attività edilizia sono tra gli 8 e i 10 milioni, circa il 17 per cento della popolazione;
nel solo 2004 sono stati dati permessi per costruire 54.000 fabbricati, per un volume di oltre 115 milioni di metri cubi, il 20 per cento in più rispetto al 2003;
il *business* delle cave, spesso intercettato dalle ecomafie ed utilizzato in maniera scellerata sotto forma di discariche permanenti per l'immondizia urbana o per estrazioni abusive di materiali, è agevolato dall'assenza di un attento monitoraggio sia tecnico che giuridico;
nel solo 2006 sono stati cavati 375 milioni di tonnellate di inerti e 320 milioni di tonnellate di argilla, calcare, gessi e pietre ornamentali: una quantità pari a 250.000 metri cubi, un solido di 250 metri di altezza per un chilometro di lunghezza;
negli ultimi 16 anni ci sono stati ben 3 condoni edilizi: nel 1985,1994 e 2003;

dal 1948 a oggi si registrano 4,6 milioni di abusi edilizi: 75.000 all'anno e 207 al giorno. Nello stesso periodo sono stati costruiti 450.000 edifici abusivi (7.433 all'anno e 20 al giorno) per un totale di 1.700.000 alloggi abusivi abitati da circa 6 milioni di abitanti. In termini di volumetrie, tra grandi e piccoli abusi, sono stati edificati illegalmente 800 milioni di metri cubi;
due terzi degli abusi edilizi si concentrano in 5 regioni (Calabria, Campania, Lazio, Puglia, Sicilia);
nel 2010 in Italia si contano 1.600.000 aziende agricole e zootecniche:,il 32,2 per cento in meno rispetto al 2000, probabilmente a causa dei dati sopra elencati;
atteso che:
in Italia circa il 70 per cento dei Comuni è oggi interessato da movimenti franosi, e il numero di frane, al 2006, è di 470.000 per una superficie di oltre 19.000 chilometri quadrati;
tra il 1950 e il 2009 le frane hanno provocato 6.439 vittime, tra morti, feriti e dispersi e secondo l'Atlante nazionale delle aree a rischio di desertificazione del 2007 il 4,3 per cento del territorio italiano ha caratteristiche di "isterilimento del terreno", il 4,7 per cento è sensibile à fenomeni di desertificazione e il 12,7 per cento può essere considerato vulnerabile alla desertificazione,
si chiede di sapere:
quali iniziative programmatiche il Governo intenda porre in essere in tempi sostenibilmente ragionevoli per fronteggiare e di conseguenza rallentare il "galoppo" di questi dati progressivi assolutamente nefasti per il futuro eco-ambientale di questo Paese;
quali indirizzi legislativi voglia intraprendere al fine di regolamentare efficacemente settori così importanti della vita civile di questo Paese dopo decenni di lassismo culturale in materia di etica ambientale pubblica e privata, e, soprattutto, quali politiche ambientali ed edilizie, volte al fondamentale risanamento del territorio, abbia intenzione di perseguire in maniera decisa su questioni di così rilevante importanza collettiva.
(4-01136)
MUNERATO - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
da notizie Ansa si apprende che la commissione VIA avrebbe espresso un parere interlocutorio-negativo al nuovo progetto della trasformazione a carbone della centrale dell'Enel di Porto Tolle (Rovigo), poiché mancano elementi per decidere;
sembra pertanto che non si tratti di un parere negativo ma di un'indicazione "interlocutorio-negativa", ancora da formalizzare, che indica semplicemente che al momento mancano gli elementi per valutare la compatibilità ambientale del progetto;
la centrale è stata costruita dall'Enel nel 1980, ha una potenza nominale di 2.640 MW e può generare circa l'8 per cento del fabbisogno italiano di energia elettrica;
la conversione a carbone dell'impianto è stata autorizzata il 5 gennaio 2011 da parte del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con la Regione Veneto, a seguito del decreto del 29 luglio 2009 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che aveva giudicato l'opera compatibile con l'ambiente; tuttavia, il 17 maggio 2011, con sentenza del Consiglio di Stato è stato annullato il decreto del Ministro dell'ambiente e di conseguenza è stato travolto anche il provvedimento del Ministero dello sviluppo economico che ha autorizzato la conversione dell'impianto;
è stata pertanto avviata una nuova procedura di VIA, su un progetto modificato, che da quanto sembra è stata per il momento conclusa in maniera interlocutoria-negativa, nell'attesa che l'Enel completi la documentazione ambientale necessaria;
i cittadini di Porto Tolle stanno ancora attendendo la risoluzione dei problemi occupazionali locali e il prolungamento dei tempi per la conclusione dell'istruttoria VIA prolunga anche l'incertezza per il futuro dei lavoratori; secondo l'Enel il cantiere poterebbe ricchezza nel delta del Po con punte massime di 3.500 lavoratori impiegati e 700 a regime;
a seguito delle vicende giudiziarie legate alla centrale, non è chiaro il permanere dell'interesse imprenditoriale sulla riconversione a carbone dell'impianto ma, in ogni caso, è certo che le enormi caldaie della centrale elettrica vanno smantellate indipendentemente dalla riconversione a carbone;

la bonifica ambientale del sito da parte dell'Enel è comunque un dovere e anche il sindaco di Porto Tolle si è espresso più volte favorevolmente all'avvio dello smantellamento delle caldaie, in quanto potrebbero lavorare nel cantiere circa 100 persone per un anno, cosa non da poco nel momento attuale di crisi economica;
nel Polesine, ed in particolare a Porto Tolle, la gente ha voglia e bisogno di lavorare, e la bonifica ambientale dell'area rappresenta indubbiamente una fonte importante di lavoro,
si chiede di sapere se al Ministro in indirizzo risulti che le notizie dell'agenzia Ansa corrispondano a verità e come intenda procedere in ordine al procedimento della valutazione ambientale del progetto, se persista l'interesse industriale per la riconversione a carbone della centrale e se, indipendentemente dalla conclusione del procedimento di VIA, intenda permettere l'avvio dello smantellamento delle caldaie allo scopo di dare risposte certe nell'immediato ai problemi occupazionali della popolazione locale.
(4-01137)

ZANETTIN - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
a partire dal 14 dicembre 2005, Vicenza non gode più di un servizio ferroviario che colleghi direttamente la città con Roma;
a partire dal 1° ottobre 2008 l'aeroporto di Vicenza "Tommaso Dal Molin", in seguito ai lavori per la costruzione del nuovo insediamento militare americano sul lato ovest dell'area aeroportuale, ha chiuso ad ogni tipo di traffico aereo e la pista è stata contestualmente demolita. Vicenza ha perso così ogni collegamento diretto con la capitale;
Vicenza, come si evince da linee programmatiche (2013-2018) dell'attuale amministrazione, grazie alla valorizzazione del patrimonio artistico ed in particolare grazie ad un grande evento organizzato di recente nella restaurata basilica Palladiana, è entrata a far parte dei circuiti turistici nazionali ed internazionali come non era mai accaduto in passato;
nei prossimi 5 anni l'obiettivo è quello di continuare a promuovere Vicenza come capitale dell'arte, della cultura e della bellezza, attraverso l'organizzazione di grandi eventi in basilica, nei vari monumenti storico-architettonici nonché nel nuovo padiglione della fiera, con lo scopo di mettere in luce le eccellenze locali e incentivare lo stesso circuito virtuoso, capace di attirare investimenti e spettatori da fuori città;
a causa dell'attuale crisi finanziaria molti esercizi commerciali del centro storico sono stati costretti alla chiusura; il turismo culturale rappresenta, quindi, un'ottima soluzione per il rilancio della città;
ad oggi Vicenza è l'unico capoluogo di provincia del Veneto a non prevedere un collegamento ferroviario diretto con Roma, a differenza degli altri che ne dispongono molteplici sia in andata sia in ritorno (Venezia e Padova 18 Frecciargento di cui uno *no stop*, Verona 6 Frecciargento, Treviso un Frecciargento, Rovigo 2 Frecciargento);
nonostante l'esistenza di un collegamento sulla linea Vicenza-Padova-Bologna, questa possibilità, oltre a comportare una maggiore distanza da percorrere, implica anche una dilatazione dei tempi di viaggio e un cambio a Padova, fattori che risultano disincentivanti rispetto ad una crescente domanda di mobilità sia *business* sia turistica,
si chiede di sapere:
se e quali interventi urgenti di propria competenza il Ministro in indirizzo ritenga di intraprendere presso Trenitalia affinché sia attivato un collegamento Frecciargento tra Vicenza, Rovigo o Ferrara, Bologna, Firenze, Roma e viceversa, deviando magari uno dei 18 collegamenti già esistenti con Padova o Venezia;
se intenda attivarsi presso Trenitalia affinché, nel caso in cui quest'ultima non intenda attivare un collegamento Frecciargento attraverso Padova, si possa prevedere un collegamento Frecciargento attraverso Verona così definito: Vicenza, Verona, Nogara (per agevolare il bacino d'utenza mantovano, anch'esso privo di collegamento diretto con la capitale), Bologna, Firenze, Roma;
se e quali azioni iniziative intenda promuovere presso i vertici di Trenitalia affinché, nel caso in cui non intenda attivare un collegamento Frecciargento, possa essere istituito un servizio Intercity tra

Vicenza e Roma.
(4-01138)
RAZZI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
la tratta ferroviaria Sulmona-Carpinone fu cancellata nel 2011 perché ritenuta dispendiosa;
la stessa fu ripristinata a marzo 2012 in base ad un progetto turistico molto bene organizzato proteso alla conoscenza dei luoghi e delle tradizioni regionali e territoriali del nostro Paese;
tutte le domeniche partono 4 treni da Sulmona o da Isernia-Carpinone con in media 1.000 turisti italiani e stranieri a bordo;
il treno attraversa luoghi bellissimi e nel viaggio sono previsti sia l'ascolto di musica tradizionale sia degustazione di prodotti tipici;
proprio nella stagione estiva il servizio è stato sospeso;
l'obiettivo è quello di smantellare sistematicamente l'intera tratta e con essa il progetto turistico di recupero,
si chiede si sapere:
se il Ministro in indirizzo ritenga giusto un tale atteggiamento rinunciatario che porta allo smantellamento di una linea presente sul territorio nazionale dall'unità d'Italia sino ad oggi e che ha rappresentato il collegamento ferroviario tra l'Adriatico ed il Tirreno attraverso Pescara;
se non ritenga di intervenire subito, per quanto di competenza, in difesa di ulteriori posti di lavoro che andrebbero persi conservando e ampliando, piuttosto che chiudere, uno sbocco turistico di fondamentale importanza per l'economia del Paese.
(4-01139)
MANCONI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
il signor Robert Ionut Scarlat è un cittadino rumeno, nato in Romania il 15 luglio 1990, giunto in Italia insieme alla madre in data 3 gennaio 1999 in virtù di ricongiungimento familiare con il padre, allora titolare di permesso di soggiorno in Italia;
Scarlat, già iscritto all'anagrafe del Comune di Cornaredo (Milano) dall'8 febbraio 1999, dal 20 giugno 2002 è iscritto all'anagrafe del Comune di Oggiona con Santo Stefano (Varese), ove risiede con la madre, oggi divorziata;
lo stesso signor Scarlat ha frequentato in Italia le scuole elementari, medie e 2 anni di istituto tecnico alberghiero, dopo i quali ha lavorato come meccanico e cameriere;
il 15 ottobre 2011, in occasione della manifestazione pubblica organizzata in concomitanza con la "giornata europea dell'indignazione", il signor Scarlat è stato tratto in arresto in quanto accusato di aver commesso reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale;
pochi giorni dopo, il 19 ottobre 2011, il Ministro dell'interno *pro tempore* ha emesso nei confronti del signor Scarlat il decreto di allontanamento *ex* art. 20 del decreto legislativo n. 30 del 2007 e successive modifiche n. prot. 400/B/2011/10465/I6, basato sul presupposto che "la condotta tenuta da Scarlat Robert Ionut rappresenta una minaccia concreta e attuale al mantenimento dell'ordine pubblico e alla tutela della pubblica sicurezza, in quanto con essa il cittadino rumeno ha dato luogo ad una gravissima turbativa dell'ordine sociale, destando nella collettività notevole allarme e rischiando di compromettere uno degli interessi fondamentali della comunità, che è quello di assicurare la pacifica convivenza tra le persone";
contro tale decreto, è stato presentato ricorso al Tribunale civile di Roma, dichiarato improcedibile per difetto di notifica;
il 6 aprile 2012, è stata presentata istanza di riesame del provvedimento al Ministero dell'interno, ma non è stata data risposta positiva;
contro tale provvedimento è stato proposto ricorso al Tar e al Consiglio di Stato, ed entrambi i ricorsi sono stati rigettati;
nel frattempo, nell'ambito del processo penale, patrocinato dall'avvocato Francesco Ricciardi del foro di Roma, è emerso che il signor Scarlat non ha mai svolto attività politica né frequentato ambienti di tifoserie calcistiche e che il ragazzo era solo stato coinvolto nel clima degli scontri di piazza, che non

vi era alcun elemento da cui desumere la sua intenzione iniziale di partecipare alla manifestazione per compiere condotte violente, ma che, al contrario, i fatti per cui era stato accusato si riferivano ad un isolato ed occasionale avvenimento, privo della portata descritta nel decreto di allontanamento;
l'interrogante si chiede se le motivazioni esposte nel decreto di allontanamento del 19 ottobre 2011 siano oggi ancora attuali alla luce delle seguenti circostanze:
il tempo di oltre 2 anni trascorso dai fatti che hanno dato origine al decreto di allontanamento, i quali risalgono al 15 ottobre 2011;
il comportamento esemplare dello Scarlat nel corso degli ultimi 2 anni, periodo durante il quale egli ha ottemperato diligentemente ai suoi obblighi di presentarsi alla polizia giudiziaria e, dalla fine di marzo 2012, ha ripreso l'attività lavorativa presso la ditta di vendita e riparazione di cicli e motocicli di Fantinato Carlo Alberto a Samarate (Varese);
il periodo di residenza regolare ininterrotta in Italia per oltre 14 anni, con relativa frequentazione delle scuole;
si tratta di un cittadino della Romania, Paese membro dell'Unione europea, giunto in Italia a seguito del ricongiungimento familiare con il padre;
sussistono legami familiari forti in Italia, più specificamente con la madre, signora Laura Scarlat, con cui il signor Robert Ionut Scarlat convive, che è titolare di contratto di locazione e di lavoro in Italia;
vi è una completa integrazione nel tessuto sociale italiano, attestata dalla regolare frequenza scolastica e lavorativa e dall'impegno "preciso ed affidabile" di volontariato in un gattile gestito da una *onlus*, e confermata dalla raccolta di 100 firme su un appello in sostegno della sua permanenza in Italia, promossa dagli abitanti del paese di residenza;
allo stesso tempo, vi è una totale assenza di qualunque legame con il Paese di origine, la Romania, dove il signor Scarlat non ha contatti né riferimenti, ignorando addirittura la lingua romena;
il ruolo del signor Scarlat nei fatti contestati nell'ambito del procedimento penale è stato molto ridimensionato, infatti: 1) con ordinanza del 23 febbraio 2012 il Tribunale della libertà di Roma ha rilevato che "a distanza di oltre quattro mesi dai fatti-reato, ed in assenza di elementi a sostegno della tesi dell'inquadramento dell'imputato in gruppi organizzati di manifestanti violenti, o di un suo collegamento con gli stessi, le esigenze cautelari si sono attenuate, e non necessitano della prescrizione accessoria imposta in autunno"; 2) la sentenza del Tribunale penale di Roma, sezione X, del 9 febbraio 2012 condanna Scarlat a 2 anni di reclusione con concessione delle circostanze generiche richieste dallo stesso pm in udienza; 3) con provvedimento del 9 marzo 2012 il Tribunale penale di Roma, sezione X, modifica in senso favorevole la misura cautelare, chiarendo che «tenuto conto del completamento dell'istruttoria che ha senz'altro attenuato le esigenze cautelari", del "buon comportamento processuale dell'imputato" e dell'osservanza scrupolosa da parte dello stesso della misura cautelare applicata», e riconoscendo la misura gradata dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria come "idonea, da un lato a salvaguardare le esigenze cautelari e al tempo a consentire allo stesso d'intraprendere l'attività lavorativa"; 4) con ordinanza dell'agosto 2013, la Corte di appello di Roma gli ha concesso una settimana di villeggiatura con la madre a Jesolo, scelta questa totalmente incompatibile con ogni esigenza di pericolosità sociale; 5) con sentenza del 1° ottobre 2013, la Corte d'appello di Roma, III sezione, ha confermato la sentenza di primo grado ma ha concesso all'imputato la sospensione della pena con revoca della misura cautelare; 6) al momento, si attendono le motivazioni di quest'ultima sentenza per un ricorso in Cassazione;
le problematiche di salute intervenute in capo al signor Scarlat dal maggio 2013, quando gli hanno diagnosticato "psicosi paranoide": egli è attualmente sottoposto a terapia psichiatrica presso il centro psicosociale di Somma Lombardo;
la mancata convalida del trattenimento presso il centro di identificazione ed espulsione (CIE) di Bari per motivi di salute: in data 23 ottobre 2013, a Scarlat veniva notificato ordine di trattenimento presso il CIE per l'esecuzione dell'allontanamento. All'udienza di convalida del successivo 25 ottobre, il giudice del Tribunale civile di Bari prendeva atto della precarietà delle sue condizioni di salute psichica e, anche dopo aver acquisito informazioni dallo psichiatra di servizio presso il centro, non ha

convalidato il trattenimento accogliendo le indicazioni del medico circa l'incompatibilità della permanenza in tale luogo dell'espellendo con la sua malattia;
a seguito della mancata convalida del trattenimento presso il CIE di Bari, Scarlat è stato convocato presso la Questura di Varese per la comunicazione della volontà del Ministero di eseguire ugualmente il decreto di allontanamento dal territorio nazionale. A tal fine, in data 28 ottobre 2013, gli è stato notificato un invito a presentarsi presso l'ufficio della questura per il giorno 11 novembre 2013 per l'acquisizione di titolo di viaggio per l'esecuzione del decreto,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda esposta;
se risultino ancora attuali le motivazioni del decreto di allontanamento del signor Scarlat;
se, in vista dell'imminente espulsione prevista a seguito dell'udienza di convalida del 13 novembre 2013, sia opportuno, se non violi i principi contenuti negli artt. 5-8 della CEDU, all'art. 5 della direttiva 2008/115/CE, nella direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, e agli artt. 16 e 32 della Costituzione e se sia rispondente al rispetto dei diritti umani fondamentali revocare il decreto di allontanamento n. prot. 400/B/2011/10465/I6 notificato al cittadino romeno Robert Ionut Scarlat in data 19 ottobre 2011, onde evitare un'illegittima irreversibile compromissione di tali diritti fondamentali non più risarcibili.
(4-01140)
BITONCI - *Ai Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
la grave crisi economica che ha colpito in questi ultimi anni l'Europa sta avendo pesanti ripercussioni sul sistema economico italiano, penalizzato ulteriormente da un'eccessiva pressione fiscale, nel quale migliaia d'imprese lamentano da tempo una contrazione del fatturato e dei livelli occupazionali;
secondo i più recenti dati delle Camere di commercio locali e di altri istituti economici, la situazione dell'industria e dell'artigianato peggiora di giorno in giorno e ciò sta creando molti problemi sul piano economico e occupazionale;
secondo l'Associazione artigiani piccole imprese di Mestre, ad esempio, così come riportato da numerosi organi di stampa nazionali, negli ultimi 5 anni è crollato il "popolo delle partite Iva", dal momento che dal 2008 al giugno del 2013 hanno cessato l'attività 400.000 lavoratori indipendenti e in questi 5 anni e mezzo di crisi economica la contrazione è stata del 6,7 per cento;
nel medesimo arco temporale, inoltre, ogni 100 lavoratori autonomi, ben 7,2 hanno cessato l'attività, e al 30 giugno 2013 il cosiddetto popolo delle partite Iva ammontava a 5.559.000 lavoratori;
organi di stampa locale ("Il Giornale di Vicenza" del 14 novembre 2013) riportano la notizia secondo la quale la Confartigianato di Vicenza, mandamento di Bassano del Grappa, ha denunciato come il 2013 abbia registrato un saldo negativo del numero di imprese artigiane (con una diminuzione dell'1 per cento rispetto al 2012), ovvero che tra le nuove iscrizioni e le cessazioni hanno prevalso le seconde;
nel computo in valore assoluto, ciò significa che mentre nel 2012 nel comprensorio bassanese operavano 3.846 imprese, esse sono, ad oggi, 3.808, tuttavia anche le aziende che vanno bene non riescono a fare investimenti e a garantire ulteriore occupazione;
tra i settori più in crisi nell'area di Bassano del Grappa, emerge soprattutto il settore manifatturiero (con un calo del 3 per cento) e l'edilizia (0,6 per cento), e le aziende, così come le associazioni di categoria, stanno chiedendo un aiuto per uscire dalla crisi anche agli enti locali, al fine di sburocratizzare gli adempimenti a carico delle imprese,
si chiede di sapere quale sia l'opinione dei Ministri in indirizzo sui fatti descritti e se il Governo non ritenga opportuno precisare chiaramente quali siano le iniziative che ha intenzione di adottare per rivedere l'eccessiva pressione fiscale a carico delle aziende, soprattutto le piccole e medie imprese, e quali misure verranno adottate per rivedere il cuneo fiscale così da sostenere la ripresa economia di queste categorie professionali e dell'intero comparto produttivo italiano, con particolare riferimento

alla piccola e media impresa.
(4-01141)
LUCIDI, BIGNAMI, BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA, BENCINI, BERTOROTTA, BULGARELLI, CATALFO, CIOFFI, GIROTTO, LEZZI, MARTELLI, MORONESE, PUGLIA, Maurizio ROMANI, MANGILI - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* -
Premesso che:
la città di Amelia in provincia di Terni, di origini antichissime, fu certamente tra i primi centri italici. Città di confine, prima umbra poi romana, vanta numerose testimonianze del suo passato tra cui le mura poligonali che sono per imponenza, estensione e stato di conservazione patrimonio archeologico e monumentale di rilevanza non solo nazionale;
le mura della città di Amelia sono una testimonianza eccezionale di opera difensiva preromana, databile intorno alla metà del IV secolo a.c., sormontata da ulteriori mura di successive epoche (medioevale, rinascimentale, eccetera); tale cinta muraria si sviluppa imponentemente per circa 2 chilometri di lunghezza raggiungendo altezze in alcuni tratti di circa 15 metri;
lo stato di degrado di questa struttura, evidenziato da misurazioni "fuori piombo", ha reso necessaria la realizzazione di un intervento globale sull'intera cinta muraria, al fine di fornire una risposta risolutiva al problema. A tal fine nel 1992 la Regione Umbria ha affidato al professor Lenci ed all'ingegner Enrico Marcucci la redazione di uno studio generale relativo alla problematica e di un progetto di massima degli interventi necessari;
il progetto prevedeva l'investimento di risorse finanziarie pari a 27.200.333.400 lire (circa 14 milioni di euro);
a valere sui fondi di cui alla legge regionale n. 19 del 1981, dal 1991 al 1996, la Regione Umbria ha messo a disposizione 1.265.000 euro (circa 2.450.000.000 lire) per procedere alle indagini geologiche, alla redazione del progetto di massima e per le progettazioni esecutive e la realizzazione dei primi interventi stralcio;
dal 1995 fino al 2001 sono stati eseguiti diversi lavori di consolidamento su diversi punti della cinta muraria (porta Romana, porta Leone e porta Posterola) che hanno da subito dimostrato la necessità di una particolare attenzione agli aspetti di natura archeologica del bene murario e delle aree circostanti, con notevoli difficoltà nella conduzione dei lavori per rinvenimenti di nuovi reperti di interesse archeologico. Un intervento di drenaggio profondo, a tergo del tratto di mura interessate, non è stato mai effettuato, comportando non solo una variante al progetto appaltato ma anche l'impossibilità di un'eliminazione definitiva delle acque a tergo delle mura, con incessanti percolazioni sul parametro esterno;
con la legge finanziaria per il 2001 (legge n. 388 del 2000) sono stati erogati ulteriori 9 miliardi di lire di finanziamento per eseguire i lavori di consolidamento delle mura poligonali di Amelia;
considerato che:
il 18 gennaio 2006 alle ore 7.05, una porzione delle mura è stata interessata, per una lunghezza di circa 25-30 metri, da un crollo che ha riguardato il tratto tra la cosiddetta torre dell'Ascensore e la torre Postierla. Il crollo è avvenuto all'interno dell'area di cantiere in carico alla ditta Tecnostrade Srl di Perugia ed un mezzo meccanico utilizzato per i lavori è andato distrutto;
a seguito del crollo, la Regione ha costituito una commissione di lavoro interistituzionale comprendente esperti nel campo degli interventi di recupero e consolidamento di strutture murarie, la Soprintendenza archeologica, la Soprintendenza ai beni architettonici e docenti ed esperti in geologia, al fine di studiare le cause del crollo, per approfondire le conoscenze sulle mura poligonali che oggi appaiono visivamente per la prima volta anche nel loro interno, per valutare l'efficacia della progettazione di consolidamento di massima risalente al 1993 e perfezionata con l'intervento progettato nel 1997 e con quello di conseguenza approvato nel 2004, o, in alternativa, per modificarla alla luce delle ulteriori conoscenze che l'evento del crollo ha evidenziato e per ridefinire il modo per consolidare e ricostruire le stesse mura nel tratto interessato dalla frana;
considerato inoltre che:

nel sito *internet* della Regione Umbria vengono esplicati obiettivi e compiti della commissione di lavoro tecnico-scientifica senza evidenziare che uno dei prioritari obiettivi è la ricerca delle cause del crollo;
è noto agli interroganti che in data 11 dicembre 2006 un gruppo di cittadini ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Terni, in cui si chiedeva se, in relazione al crollo, si potessero configurare gli estremi di condotte penalmente rilevanti;
a seguito del crollo, a oggi, sono stati stanziati circa 2.700.000 euro;
essendo le mura poligonali il simbolo di Amelia e di valore storico e archeologico inestimabile, a giudizio degli interroganti non è giustificabile che a distanza di più di 7 anni dal verificarsi del crollo il recupero del tratto di mura non sia stato effettuato, che il cantiere sia da tempo fermo per assenza di fondi e che non si conoscano ancora, nonostante l'istituzione della commissione regionale, le effettive cause del crollo, soprattutto in considerazione del fatto che senza comprendere le cause del cedimento non è possibile progettare e realizzare gli auspicati interventi risolutori;
si apprende da notizie di stampa che il Comune di Amelia ha ricevuto una nota di ammonizione dalla Soprintendenza per i beni archeologici e paesaggistici dell'Umbria, per "le criticità paesistico ambientali con particolare riferimento al tratto di mura oggetto del noto crollo e dei conseguenti interventi attivati nell'ambito del progetto mura, oltre ad altri aspetti di incuria relativi ad altri interventi sul patrimonio artistico e culturale" (si veda un articolo pubblicato su "Il Corriere dell'Umbria" il 27 ottobre 2013),
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non intenda attivarsi al fine di reperire adeguate risorse per consentire il completamento dell'opera di restauro dell'intera cinta poligonale del Comune di Amelia, patrimonio archeologico che per la sua antichissima origine e per dimensioni rappresenta un elemento unico nel panorama storico del nostro Paese;
quali iniziative intenda adottare per la programmazione, il controllo ed il monitoraggio dei futuri lavori oggetto di finanziamento, affinché non si verifichino nuovamente rallentamenti o interruzioni delle attività, anche a fronte delle ingenti somme già erogate.
(4-01142)
VACCIANO, SIMEONI, MOLINARI, PEPE, GIARRUSSO, MORRA, FATTORI, CIOFFI, CAPPELLETTI, ENDRIZZI, CRIMI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno* -
Premesso che:
il Dipartimento di Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, oltre alle funzioni di spettanza statale in materia di politiche, processi e adempimenti di bilancio, ha funzione ispettiva e di controllo in merito alla regolarità amministrativa e contabile, attraverso gli uffici centrali del bilancio costituiti presso i Ministeri e dalle ragionerie provinciali dello Stato;
ai due dipartimenti interni della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza e Servizi ispettivi centrali di finanza pubblica, è attribuito il compito di eseguire nel concreto le verifiche, le ispezioni e gli accertamenti previsti dalle normative vigenti e dai protocolli d'intesa stipulati con enti ed organismi pubblici, le verifiche sul rispetto delle normative sulla tesoreria unica, gli accertamenti istruttori richiesti dalle Procure della Repubblica e dalla Corte dei conti e le verifiche effettuate ai sensi dell'articolo 60, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Apposito settore è preposto alla verifica dell'economicità e della legittimità dell'attività dei Ministeri della giustizia e dell'interno, nonché degli enti sottoposti alla vigilanza delle stesse amministrazioni, verifica dell'economicità e della legittimità dell'attività delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane, dei loro consorzi ed associazioni e degli enti e delle aziende dagli stessi dipendenti, che producono servizi di pubblica utilità;
considerato che:
risulta agli interroganti che tra il 10 gennaio e il 16 febbraio 2013, presso gli uffici della Provincia di Latina è stata effettuata una visita di controllo dai suddetti dipartimenti, all'esito della quale è stata formalizzata, in data 23 marzo, una relazione, posta sotto vincolo di riservatezza, alla quale possono

accedere solamente i portatori di interesse diffusi, come indicati all'art. 22, comma 1, lett. *a)*, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
appare, a giudizio degli interroganti, necessario fugare tempestivamente qualsiasi dubbio sulla correttezza della gestione economica dell'ente provinciale pontino, tanto più nell'attuale situazione in cui il presidente della Provincia Cusani risulta essere stato sospeso dalla propria carica con provvedimento prefettizio datato 31 ottobre 2013, in applicazione degli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, testo unico delle disposizioni sull'incandidabilità. Si è, inoltre, avuta notizia di indagini della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina in merito a presunte irregolarità riferite a concorsi o assunzioni;
in tale contesto si inseriscono la nota prot. 85748 datata 24 ottobre 2013 e la nota prot. 86251 del 25 ottobre 2013, con cui è stata stabilita la revoca del responsabile anticorruzione e del responsabile della trasparenza, incarichi affidati entrambi alla dottoressa Matrona Stellato. Da ultimo, con la deliberazione della Giunta provinciale n. 31 dell'11 novembre 2013, è stato dato parere favorevole alla formalizzazione della revoca della dottoressa Stellato da segretario generale dell'ente Provincia di Latina. A quanto risulta agli interroganti, un articolo del quotidiano locale "Latina oggi" del 13 novembre 2013 avrebbe proposto una chiave di lettura di questa vicenda: "un parere sulla Stellato, De Monaco (presidente della Provincia facente funzioni) se lo è già fatto. E lo ha pure già espresso. Accodandosi a quello che insieme ai colleghi di giunta ha formulato in delibera lunedì e che costituisce già, anche in assenza di un provvedimento formale da parte sua, una sentenza politica nei confronti del segretario generale. Finita sulla croce, a dispetto di quanto dicano molte delle osservazioni mosse nei suoi confronti, per un atteggiamento considerato da qualche ben informato poco in linea con le condotte dell'esecutivo guidato ai tempi da Armando Cusani. Non a caso la Stellato sembra essere diventata di punto in bianco un problema di questo esecutivo quando si è riservata il diritto di non avallare il piano triennale delle assunzioni. Atto che a metà settembre le era stato sottoposto dai vertici della Provincia". Dalla citata deliberazione della Giunta provinciale 31/2013 risulta invece che alla dottoressa Stellato, "con diversi provvedimenti acquisiti separatamente dalla presente deliberazione per motivi di *privacy*, è stata formalmente contestata la violazione, viepiù reiterata, dei doveri di ufficio";
a parere degli interroganti, a vaglio di questa situazione, sarebbe opportuno che intervenisse la commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche con un parere facoltativo, come previsto dalla legge n. 190 del 2012 all'art. 1, comma 2, lettera *d)*, al fine di valutare se le violazioni contestate alla dottoressa Stellato siano state formalizzate da richiami ufficiali formulati in concomitanza delle inadempienze obiettate nella deliberazione n. 31 e, quindi, se siano state applicate le azioni disciplinari che tali violazioni comporterebbero,
si chiede di sapere:
se, al fine di assicurare la massima trasparenza sul rispetto delle procedure e delle disposizioni di legge concernenti il buon andamento delle pubbliche amministrazioni, i Ministri in indirizzo non intendano informare il Parlamento in merito all'esistenza di situazioni analoghe sul territorio nazionale nonché in merito agli esiti dei relativi controlli svolti sulla Provincia di Latina, stante la particolare circostanza della concomitante sospensione del presidente della Provincia ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge n. 190 del 2012;
di quali informazioni dispongano in merito alla revoca degli incarichi di responsabile anticorruzione e trasparenza all'ex segretario generale della Provincia di Latina, anche al fine di valutare se non esistano gli estremi per interessare la commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche.
(4-01143)
CASSON - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

i contenuti della riunione svoltasi a Roma il 5 novembre 2013 sulla questione del transito delle grandi navi crociera nella laguna di Venezia sono stati resi noti da un comunicato ufficiale e le decisioni assunte in tale riunione dovranno essere adottate con relativi provvedimenti attuativi;
da notizie di stampa locale sull'esito della riunione si apprendono dichiarazioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lupi e del presidente dell'autorità portuale Costa relative all'intenzione di inserire il progetto del canale Contorta all'interno della legge obiettivo, ipotesi peraltro non contemplata nel comunicato ufficiale;
al fine di evitare fraintendimenti sullo spirito delle finalità volte a ricercare la migliore scelta possibile sulla soluzione progettuale finale e definitiva per le grandi navi crociera a Venezia, si ribadisce che sono vigenti normative dello Stato, con rango di legge nazionale, che impongono limiti a tutela di Venezia e della sua laguna, con particolare riferimento alla necessità di garantire, in ogni caso, interventi graduali e reversibili, in modo da evitare ogni grave alterazione dell'equilibrio e della morfodinamica lagunari;
di recente, gravi fatti criminali che hanno condotto a decine di arresti ed incriminazioni per delitti contro la pubblica amministrazione hanno confermato l'uso delinquenziale fatto da società private, anche di interesse pubblico, del denaro pubblico;
a giudizio dell'interrogante si corre tale rischio nel caso di adozione di soluzioni affrettate e irrispettose delle trasparenti procedure amministrative imposte dalla legge per la laguna di Venezia anche relativamente alla questione "grandi navi",
si chiede di sapere:
se il Governo intenda adeguarsi, per quanto di competenza, affinché nei provvedimenti da adottare a seguito delle decisioni assunte nella riunione del 5 novembre a Roma sulle grandi navi crociera a Venezia venga garantito che tutte le soluzioni presentate dai vari soggetti siano contemporaneamente comparate e valutate in sede di valutazione di impatto ambientale con le modalità dettate dall'apposita commissione VIA nazionale opportunamente potenziata ed attrezzata con audizioni tecniche attraverso un processo trasparente e partecipato;
se non ritengano che in tale contesto vada esplicitamente fatto divieto di ricorrere alla legge obiettivo che il proponente di una delle soluzioni prospettate, quale quella dello scavo del canale Contorta, vorrebbe perseguire, nel tentativo di prefigurare aprioristiche posizioni preferenziali, peraltro per un progetto osteggiato da più autorevoli pareri e che l'interrogante ritiene in contrasto con la legislazione speciale per Venezia, nonché negativo per la stretta correlazione con l'equilibrio idraulico e morfodinamico della laguna;
se il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ritenga opportuno svolgere appieno quel ruolo di autorità istituzionalmente responsabile nel garantire la sostenibilità delle trasformazioni lagunari affinché la tutela ed il riequilibrio lagunari costituiscano doverosi elementi di principio, anche al fine di evitare che incoerenti ed ulteriori ipotesi di intervento, quali quelli che in questi giorni si presentano relativi a "interventi per la protezione e la conservazione dei fondali del canale Malamoco-Marghera", possano creare gravissime alterazioni degli equilibri e delle dinamiche naturali, oltre a rischiare di generare nuove situazioni criminali quali quelle sopra ricordate.
(4-01144)
VACCIANO, SIMEONI, PEPE, CAMPANELLA, MORRA, SCIBONA, CRIMI, ENDRIZZI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'interno* - Premesso che:
l'Agenzia per i servizi formativi e per il lavoro, meglio conosciuta come Latina formazione e lavoro SpA, costituita nel 2005, è una società consortile per azioni, senza scopo di lucro, il cui azionariato è completamente detenuto dalla Provincia d Latina, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Si tratta di un ente di diritto privato in controllo pubblico che esercita attività di produzione di servizi a favore dell'amministrazione pubblica, alla quale sono riconosciuti poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi. In stretta relazione con la Provincia di Latina, la società svolge la funzione di strumento operativo anche

per la gestione di risorse economiche eventualmente conferite dalla Provincia stessa e derivate da specifiche deleghe regionali;

risulterebbe, da recente visura camerale, che l'amministratore unico della società in oggetto sia rappresentato dalla persona di Francesco Ulgiati, con nomina datata 27 luglio 2011 iscritta presso la Camera di commercio il 29 agosto 2011. Come organo amministrativo tale figura ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che sono riservati all'assemblea; inoltre spettano all'amministratore unico la firma sociale, la rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi e la nomina dei difensori della società mediante il conferimento delle relative procedure anche speciali e generali alle liti;

sempre con iscrizione del 29 agosto 2011, è stata formalizzata la cessazione della carica di direttore generale da parte di M.L.. Da tale data, fino alle ultime iscrizioni risalenti al 15 ottobre 2013, non risulta esplicitato nessun altro direttore generale. Nello statuto della Latina formazione e lavoro, allegato alla delibera del Consiglio provinciale n. 22 dell'11 settembre 2013, si è indicata invece la presenza del direttore generale, corrispondente al citato Ulgiati, già funzionario amministrativo di categoria giuridica D3 assegnato al Settore risorse umane, Formazione professionale e lavoro;

con deliberazione della Giunta provinciale n. 2 del 10 gennaio 2013 sono state individuate le aree di posizioni organizzative e di alte professionalità, e conferiti gli incarichi al personale di categoria D3. In tale contesto, con decorrenza 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2013, è stata affidata l'alta professionalità di fascia A presso il servizio Formazione professionale e immigrazione della Provincia di Latina;

considerato che:

il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", all'art. 12, regola le incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali. Il comma 1 stabilisce che: "Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico";

inoltre l'art. 1, comma 2, lettera *h)*, del medesimo stabilisce che si intende «per "incompatibilità" l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico»;

i profili dell'incompatibilità, nel caso di ente di diritto privato in controllo pubblico, sono individuati al fine di evitare ogni conflitto di interessi tra incarichi dirigenziali, interni e esterni e carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico. Nel caso di società sprovvista di consiglio di amministrazione e di amministratore delegato, la figura dell'amministratore unico, per le funzioni e la natura dell'incarico, risulta conseguentemente incompatibile rispetto ad incarichi dirigenziali e direttivi,

si chiede di sapere:

se si ritenga che situazioni quali quella descritta risultino in linea con la lettera e lo spirito della vigente normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;

se non si ritenga di adottare gli strumenti conoscitivi e di indagine di competenza onde verificare se risultino sussistere casi analoghi, ponendo in essere le opportune iniziative volte a prevenire "nicchie"

di ambiguità interpretativa ed operativa nonché a risolvere tempestivamente eventuali situazioni di inerzia nella rimozione dei casi di incompatibilità;
quali misure si intenda assumere al fine di evitare il mantenimento di situazioni che cumulano in capo ad un medesimo soggetto funzioni direttive, dirigenziali e di amministrazione unica, con l'obiettivo primario di assicurare l'ottimale trasparenza dell'azione degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché, conseguentemente, degli incarichi conferiti in tale ambito.
(4-01145)
BARANI - *Ai Ministri della giustizia e della salute* - Premesso che:
il 12 novembre 2013, sul sito *internet* di "espressonline" è apparsa un'intervista a cura di Fabrizio Ferrante, ripresa e integrata il 14 novembre dal medesimo sul sito "italia24ore", a Nobila Scafuro, madre del detenuto Federico Perna, morto nella casa circondariale di Poggioreale a Napoli lo scorso 8 novembre;
Federico Perna era ristretto a Poggioreale nel padiglione "Avellino", stanza numero 6, e, secondo quanto sostenuto dalla madre nelle interviste sopracitate, era incompatibile con la detenzione in carcere in base a quanto riportato nei verbali clinici sia di una struttura ospedaliera di Viterbo che del centro clinico del carcere di Secondigliano. L'uomo, 34 anni, di Latina, soffriva infatti di epatite C e di cirrosi epatica con necessità di trapianto di fegato. Palesava quindi evidenti segni di malessere come un continuo sputare sangue, che lo ha debilitato fortemente durante le sue ultime settimane di detenzione e di vita;
secondo quanto sostenuto dalla signora Scafuro nell'intervista, il giovane chiedeva da almeno 10 giorni un ricovero ospedaliero che, però, non è mai avvenuto. La madre del detenuto, morto in circostanze tutt'altro che chiare, sostiene di aver visto con i propri occhi il figlio pieno di lividi nel corso delle ultime visite a Poggioreale. Federico avrebbe più volte implorato il trasferimento in ospedale perché, testualmente: "Altrimenti mi ammazzano di botte". Tesi, quella dell'omicidio colposo, che ha accompagnato anche il dispositivo che ha autorizzato l'autopsia, svoltasi il 14 novembre presso il secondo policlinico di Napoli, in via Pansini 5;
nell'intervista la madre di Federico Perna sostiene che a Poggioreale il figlio "non sarebbe mai stato visitato da un medico al punto che nessuna cartella clinica è mai stata emessa dalla struttura"; l'ultima cartella clinica, riferisce la signora, è riconducibile al carcere di Viterbo in quanto anche il carcere di Secondigliano non avrebbe emesso alcuna documentazione riguardante il detenuto, a parte il precedente pronunciamento del centro clinico sull'incompatibilità con il regime detentivo in carcere; alle richieste di ricovero sono seguiti, sempre stando alle dichiarazioni della madre, non solo i "no" del carcere di Poggioreale, ma anche "pestaggi";
a quanto risulta all'interrogante, la tesi dei pestaggi è stata avanzata anche dalla dottoressa Maria Grazia Viglialoro, medico legale e perito di parte, poco prima che l'esame autoptico avesse inizio; la dottoressa ha sollevato dubbi circa il fatto che l'autopsia, normalmente prevista entro 48 ore dalla morte, sia stata invece eseguita a distanza di 6 giorni, per cui si sarebbe trattato di una "furbata" finalizzata a nascondere le numerose ecchimosi sul corpo della vittima che, a minor distanza temporale, sarebbero state più evidenti;
la sentenza della Corte di cassazione n. 46479 del 14 dicembre 2011 ha evidenziato come "il diritto alla salute va tutelato anche al di sopra delle esigenze di sicurezza sicché, in presenza di gravi patologie, si impone la sottoposizione al regime degli arresti domiciliari o comunque il ricovero in idonee strutture",
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della vicenda della morte nel carcere di Poggioreale di Federico Perna e di quali informazioni dispongano;
se corrisponda al vero che ben due strutture sanitarie abbiano certificato l'incompatibilità del giovane con lo stato di detenzione in carcere;
quali siano le ragioni per le quali l'autopsia è stata effettuata ben 6 giorni dopo il decesso;
di quali informazioni dispongano in merito all'uso di psicofarmaci per sedare i detenuti nel carcere di

Poggioreale e, in particolare, a quale terapia di sedazione fosse sottoposto il giovane Federico Perna;
se siano mai arrivate voci e testimonianze di "pestaggi" nel carcere di Poggioreale, se siano mai state disposte indagini interne in materia e, in caso affermativo, quali risultati abbiano prodotto;
se sia stata disposta una specifica indagine interna sul decesso del detenuto;
quanti detenuti siano morti nel carcere di Poggioreale negli ultimi 10 anni, distinti anno per anno, quanti siano stati i suicidi, quanti i tentati suicidi e quanti gli atti di autolesionismo;
quanti siano i detenuti tossicodipendenti, quanti i detenuti con problematiche psichiatriche, quanti gli affetti da malattie croniche, quanti da malattie infettive e quanti con disabilità motorie;
se le strutture sanitarie del carcere siano in grado di seguire e curare adeguatamente la popolazione penitenziaria;
quali siano i livelli di sovraffollamento del carcere di Poggioreale, divisi padiglione per padiglione;
se nel carcere di Poggioreale vi siano detenuti che subiscono una pena non conforme a quanto previsto dall'ordinamento penitenziario italiano, dal suo regolamento di attuazione e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
(4-01146)

COMPAGNA - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per la coesione territoriale, per gli affari regionali e le autonomie e per la pubblica amministrazione e la semplificazione* - Premesso che:
dopo 10 anni di attesa si è svolto il 5 e 6 novembre 2013 il concorso per guida turistica in Campania, che permetterà a coloro che vinceranno le selezioni di esercitare, secondo legge, tale professione;
sembra che siano più di 13.000 gli aspiranti candidati a divenire ufficialmente guida turistica della Campania, un numero più che duplicato rispetto all'ultimo concorso che si tenne nel lontano 2003 quando a presentarsi alle selezioni erano stati appena 6.700;
qualche settimana prima dell'avvio del concorso sono state fornite ai candidati le 4.000 domande a risposta multipla, tra le quali solo 50 sono state estratte il giorno del *test*;
un certo numero di domande contenevano risposte sbagliate, tanto che il Formez, istituto preposto all'elaborazione dei quesiti previsti dal concorso, in un comunicato del 4 novembre 2013 sul proprio sito *internet* ha ribadito che «tutte le domande e/o le risposte errate, dubbie o contenenti refusi saranno eliminate dalla banca dati che genererà le prove ufficiali per l'esame di guida turistica. In ogni caso, l'eventuale presenza di errori nei *test* d'esame somministrati comporterà la valutazione di "risposta corretta" in ogni caso e a prescindere dalla risposta indicata come tale dai candidati»;
nel comunicato del Formez si precisa anche che «Quanto agli errori, ai refusi e ai dubbi che le domande e/o le risposte possono contenere o generare, la storia di tali procedure ci dimostra che esiste una fisiologia di errori legata alla quantità delle domande, alla loro natura, ai vari passaggi che la banca dati subisce dal concepimento della domanda da parte dello studioso alla sua pubblicazione. Va, tuttavia, chiarito che la validità dell'intera procedura non è assolutamente compromessa dalla presenza di tali errori ed è la preparazione dei singoli candidati l'elemento che fa la differenza. In ogni concorso sorgono, tuttavia, polemiche sulle procedure, sui contenuti e su errori e refusi nei *quiz*; polemiche che confondono i partecipanti distraendoli dallo studio delle materie oggetto dei *quiz*, unica cosa su cui devono concentrarsi e da cui dipende la loro possibilità di riuscita»,
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza dei fatti in premessa;
quali iniziative intenda assumere, nei limiti delle proprie competenze, per consentire un corretto svolgimento del concorso per guida turistica nella regione Campania;
quanto sia costata la predisposizione delle domande per il *test* a risposta multipla per il concorso, domande predisposte dal Formez e rivelatesi inadatte a garantire serenità e trasparenza concorsuale.
(4-01147)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2ª Commissione permanente(Giustizia):
3-00473, del senatore Cappelletti ed altri, sulla vicenda Ligresti del Ministro della giustizia;
6a Commissione permanente(Finanze e tesoro):
3-00477, del senatore Mirabelli, sulla chiusura dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate di Abbiategrasso (Milano);
11ª Commissione permanente(Lavoro, previdenza sociale):
3-00471, della senatrice Favero ed altri, sulla situazione di crisi dello stabilimento di Gaglianico (Biella) della società Coca-Cola HBC Italia;
12ª Commissione permanente(Igiene e sanità):
3-00478, del senatore D'Anna ed altri, sul settore della produzione del tabacco in Italia.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 16a seduta pubblica del 29 aprile 2013, a pagina 30, l'annuncio relativo al *Doc*. LVII, va titolato come segue: "Governo, trasmissione di documenti e assegnazione".
Nel Resoconto stenografico della 137a seduta pubblica del 7 novembre 2013, a pagina 90,
alla seconda riga del primo intervento della senatrice Dalla Zuanna, dopo le parole: "dichiarazione di voto" aggiungere le seguenti: "in dissenso dal mio Gruppo".

1.5.2.4. Seduta n. 139 (ant.) del 22/11/2013

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

139a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
VENERDÌ 22 NOVEMBRE 2013

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del presidente GRASSO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,36)*.

Si dia lettura del processo verbale.

BERGER, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 18 novembre.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,39)*.

Sulla pubblicità dei lavori della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

ALBERTI CASELLATI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ho fatto richiesta al Presidente del Senato, a nome dei miei colleghi ex PdL, Lega e GAL, per una riconvocazione del Consiglio di Presidenza per verificare le gravi irregolarità sulla violazione del vincolo di segretezza che si sono consumate in camera di consiglio della Giunta delle elezioni. Presidente, non si può opporre un muro di silenzio e di indifferenza, perché il Presidente del Senato è il garante dell'osservanza del Regolamento e della ricevibilità degli atti.

La segretezza di una camera di consiglio è funzionale al carattere di terzietà della camera di consiglio stessa. La richiesta è stata formulata ai sensi del combinato disposto degli articoli 8 e 12 del Regolamento. Anche qualora il Presidente del Senato avesse ritenuto la non competenza su questo caso del Consiglio di Presidenza, avrebbe dovuto definire la domanda con un voto, risolvendo la questione pregiudiziale che, fra l'altro, era stata posta dalla vice presidente Fedeli.

Non c'è dubbio che una questione posta all'ordine del giorno di un organo collegiale non possa che essere risolta con un voto. Se resta indefinita, com'è rimasta, blocca qualsiasi altra possibilità, e io chiedo al Presidente del Senato che ci dica qual è l'organo che deve decidere sulle gravi irregolarità che vengono consumate. Presidente, non possiamo affrontare la deliberazione del 27 novembre, che riguarda la decadenza e, quindi, l'estromissione di un parlamentare, se prima non si risolve una questione fondamentale che riguarda queste irregolarità. Per la dignità di questa istituzione e di quest'Aula una non risposta è uno schiaffo alle istituzioni! *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e NCD)*.

PRESIDENTE. Senatrice Alberti Casellati, le ho concesso eccezionalmente la parola, perché in questa fase può essere richiesta solo da un Capogruppo. Essendovi però incertezza rispetto alla definizione dei Capigruppo dei Gruppi che stanno nascendo, le ho consentito di parlare.

Sull'alluvione che ha colpito la Sardegna

FLORIS *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIS *(PdL)*. Signor Presidente, vorrei fare un intervento in ricordo delle vittime dell'alluvione in Sardegna a cui oggi il Presidente del Consiglio ha dedicato la giornata di lutto nazionale. Ringrazio il Presidente del Consiglio e tutti i senatori che hanno voluto rendermi partecipi del loro cordoglio per quanto successo. Il pensiero va alle vittime, ai familiari, a coloro che hanno patito danni e che ancora oggi soffrono per i detti danni.

Ringrazio la Commissione bilancio che ha voluto destinare ed integrare i fondi previsti dalla Presidenza del Consiglio per superare questo momento di emergenza per tante persone che hanno sofferto e soffrono per tantissime difficoltà. Certamente abbiamo un'economia messa in ginocchio, perché le grandi aziende sono in crisi, e lo sapete tutti, e molte aziende, soprattutto agricolo-pastorali, che reggevano quel po' di economia possibile nella nostra isola, sono state spazzate via.

Ritengo opportuno evidenziare come le risorse necessarie, difficili da trovare nella nostra legge di stabilità, potrebbero essere reperite (e di questo ho parlato con il presidente della Regione sarda, ma anche con alcuni colleghi) nell'ambito delle risorse europee. I fondi riprogrammati per azione del ministro Trigilia potrebbero in questo caso essere destinati al ristoro dei danni, non solo per la Sardegna, ma anche per le tante altre Regioni del nostro Paese oggetto di devastazioni per terremoti o alluvioni, e rappresentare un'utile finalizzazione che farebbe crescere il sistema Italia.

Signor Presidente, in conclusione le chiederei di disporre un minuto di silenzio in segno di solidarietà per le vittime dell'alluvione in Sardegna.

PRESIDENTE. Senatore Floris, sono giunte alla Presidenza diverse richieste di intervento, tutte legittime. Ora però abbiamo la necessità di sospendere la seduta perché è in corso la Conferenza dei Capigruppo. Alla ripresa, daremo la possibilità di intervenire a chi lo ha chiesto e potremo avere la presenza in Aula di tutti i colleghi rispetto a questo momento di ricordo, che spero possa essere svolto

dal presidente Grasso.

Quindi, in attesa delle conclusioni della Conferenza dei Capigruppo, convocata per le ore 9,30, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 9,46, è ripresa alle ore 10,54).

Presidenza del presidente GRASSO

Sull'alluvione che ha colpito la Sardegna

PRESIDENTE. *(Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea)*. Onorevoli colleghi, in ricordo delle vittime dell'alluvione che ha colpito la Regione Sardegna, il Senato si raccoglie con profonda commozione per esprimere la sua vicinanza e partecipazione alla popolazione, alle famiglie, ai cittadini.

Il loro dolore, la loro angoscia, il senso di desolazione che ha avvolto la loro esistenza impongono a tutte le istituzioni risposte certe.

Risposte di verità: sulle responsabilità, antiche e recenti, per quello che si poteva fare - e non è stato mai fatto - e per quanto non si sarebbe dovuto permettere e invece si è consentito.

Risposte di verità: sui rimedi immediati ed urgenti per la cura delle persone, la sicurezza dei cittadini, la salvaguardia dei territori, la ripresa delle attività essenziali e fondamentali.

Risposte di verità: sugli impegni concreti, seri, definitivi che le istituzioni devono dichiarare e realizzare senza incertezze e ritardi.

La dignità e la forza del popolo sardo non sono per noi solo una testimonianza esemplare: sono un monito assoluto che ci obbliga ad adempiere con correttezza e rapidità al dovere della solidarietà che è, nei confronti della popolazione colpita, un preciso dovere morale.

In ricordo delle vittime e in segno di vicinanza alla popolazione sarda vi invito ad osservare un minuto di silenzio e di raccoglimento. *(L'Assemblea osserva un minuto di silenzio. Applausi)*.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha preso atto dello stato dei lavori sui disegni di legge di bilancio e di stabilità presso la 5a Commissione permanente a seguito di quanto comunicato dal presidente della Commissione Azzollini e dal Governo.

L'Assemblea è pertanto convocata lunedì 25 novembre, alle ore 15, con all'ordine del giorno la discussione congiunta dei disegni di legge di bilancio e di stabilità, ove conclusi dalla Commissione. In tal caso, il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 12 di lunedì.

La Conferenza dei Capigruppo sarà nuovamente convocata nella giornata di lunedì 25 novembre per definire il prosieguo dei lavori.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Rivolgo, a nome dell'Assemblea, un saluto agli studenti dell'Istituto comprensivo statale «Paolo Ruffini» di Valentano, in provincia di Viterbo, presenti in tribuna. *(Applausi)*.

Sulla pubblicità dei lavori della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. Poiché, all'inizio della seduta, dalla senatrice Alberti Casellati è stata richiesta una risposta ad una lettera che è stata firmata, oltre che dalla stessa senatrice Alberti Casellati, dai senatori Gasparri, Calderoli, Barani, Gentile, Malan, Mussolini e Stucchi, preferisco mettere la risposta a

disposizione dell'Assemblea del Senato anziché farla conoscere, come è avvenuto nel mio caso, prima alle agenzie di stampa e poi ai diretti interessati. Quindi, preferisco rispondere rendendo note all'Assemblea le argomentazioni che la Presidenza ha messo nero su bianco. Leggerò pertanto la lettera, del 15 novembre scorso, che è già rivolta ai senatori.

«Su richiesta avanzata dal Vice Presidente Gasparri, in occasione della Conferenza dei Capigruppo del 5 novembre, è stata posta all'ordine del giorno del Consiglio di Presidenza, tenutosi lo stesso giorno, una "informativa sull'utilizzo della rete nel corso della seduta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del 4 ottobre 2013". Tale informativa era già stata sottoposta alla Conferenza dei Capigruppo nella riunione del 15 ottobre. Nessun rilievo era stato avanzato in tale sede.

Come precisato dalla Presidenza, la predetta informativa veniva resa al Consiglio quale organo competente a valutare l'eventuale adozione di sanzioni disciplinari ai sensi degli articoli 12, comma 1, e 67, comma 4, del Regolamento del Senato.

Nel corso della discussione, avviata nella riunione del 5 novembre e proseguita dal Consiglio di Presidenza il giorno successivo, nessuno dei componenti ha formulato proposte di carattere disciplinare nei confronti dei membri della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in relazione a quanto emerso nella informativa.

Ciò premesso, rispondo ai diversi rilievi procedurali e regolamentari sollevati nella lettera.

Dal punto di vista regolamentare, la formula della "informativa" non prelude mai ad una votazione (si veda per le Commissioni l'articolo 46, comma 3, del Regolamento e per l'Assemblea l'istituto della "informativa urgente del Governo", sviluppatosi nella prassi), diversamente da altre forme di comunicazione per le quali il Regolamento del Senato prevede espressamente la possibilità di provocare un voto attraverso un determinato percorso procedurale (si veda, ad esempio, l'articolo 105 del Regolamento per le comunicazioni del Governo all'Assemblea).

Peraltro, anche se si fosse ritenuto di aprire un procedimento sanzionatorio, il Consiglio di Presidenza non avrebbe potuto deliberare seduta stante senza prima aver sentito i senatori interessati. A tal fine, il Presidente avrebbe dovuto convocare il Consiglio di Presidenza con la diramazione di un apposito ordine del giorno.

Sorprende, pertanto, che nell'insussistenza di qualsivoglia documento o questione da porre in votazione in tale sede, nella lettera si faccia riferimento alla mancata conclusione della riunione del 6 novembre "per l'intervenuta mancanza del numero legale e il conseguente venir meno del *quorum* strutturale".

Peraltro, ove i firmatari della lettera non avessero ritenuto di abbandonare i lavori, avrebbero avuto modo di ascoltare gli altri componenti presenti, prendere atto della irrilevanza della presunta mancanza del numero legale e del fatto che l'argomento all'ordine del giorno dovesse considerarsi concluso.

Viene posta inoltre la questione, emersa anche nel corso del predetto dibattito, della presunta irregolarità della deliberazione adottata dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 4 ottobre 2013, che - riportando una frase citata nella lettera - "dovrebbe essere dichiarata irricevibile per gravi violazioni dell'obbligo di segretezza della riunione".

Sotto il profilo formale, il riscontro delle eventuali irregolarità di una votazione e la conseguente possibilità di "rinnovarla" previo annullamento, come previsto dall'articolo 118 del Regolamento del Senato, oltre a dover essere "immediata" e decisa dal Presidente dell'organo competente, concerne essenzialmente la violazione delle modalità di voto. Il punto è stato già chiarito davanti al Consiglio di Presidenza con la condivisione dello stesso Vice Presidente Calderoli.

Se invece si intende fare riferimento alla "ricevibilità" non tanto della deliberazione, ma piuttosto dell'oggetto del voto della Giunta, vale a dire la relazione sull'elezione contestata nella Regione Molise presentata dal presidente della Giunta, senatore Stefano (*Doc*. III, n. 1), ricordo che tale documento è stato depositato dal relatore il 15 ottobre scorso ed è da tempo stampato e distribuito in attesa della discussione da parte dell'Assemblea, già calendarizzata per il 27 novembre.

Inoltre, si precisa che il giudizio sulla "ricevibilità dei testi", che l'articolo 8 del Regolamento affida al

Presidente del Senato, concerne la corrispondenza della forma al contenuto, la competenza dei presentatori, la regolarità delle firme, la congruenza della formulazione.

Quanto alla cosiddetta "segretezza della riunione" in camera di consiglio, nel Regolamento per la verifica dei poteri non si rinviene alcun riferimento espresso all'obbligo del segreto. L'articolo 17 comma uno del Regolamento per la verifica dei poteri si limita a stabilire che "chiusa la discussione, la Giunta si riunisce immediatamente in camera di consiglio per la decisione". Tale norma attiene evidentemente alla pubblicità dei lavori, in contrapposizione al comma 6 dell'articolo 16 dello stesso Regolamento, che prevede che "della seduta pubblica viene redatto e pubblicato il resoconto stenografico". Ciò anche in analogia con quanto previsto dagli articoli 57, 60, comma 4, e 165, comma 2, del Regolamento.

Ben diversa è la statuizione dell'articolo 31, comma 3, del Regolamento del Senato, non applicato nel caso in questione, il quale espressamente prevede che le "Commissioni possono decidere che per determinati documenti, notizie o discussioni che interessano lo Stato, i propri componenti siano vincolati dal segreto". Per citare un altro Regolamento speciale, anche il testo unico riguardante il personale del Senato, stabilisce con una norma esplicita (art. 86) l'"obbligo del segreto" per i membri del Consiglio di disciplina, della Commissione contenziosa, del Consiglio di garanzia nonché per gli addetti agli Uffici di segreteria, periti, consulenti tecnici, difensori, e per chiunque intervenga o assista al procedimento "per tutto ciò che concerne gli atti medesimi e i loro risultati".

Già nel corso della riunione del Consiglio del 6 novembre, la Presidenza ha invitato alla prudenza quando si richiamano norme del codice di procedura penale (nel caso di specie l'articolo 125, comma 4, invocato dalla senatrice Mussolini per rappresentare una presunta violazione della "impermeabilità" della camera di consiglio) con riferimento ad un procedimento come quello della Giunta che ha pur sempre natura parlamentare.

In ogni caso, come si evince dalla informativa letta dalla Presidenza, non risulta che componenti della Giunta abbiano rilevato elementi riferibili in qualsiasi modo ai lavori della camera di consiglio.

Quanto al potere di "regolare l'attività di tutti i suoi organi", che sempre l'articolo 8 del Regolamento attribuisce al Presidente del Senato, il Presidente ha preso atto dell'attestazione del presidente Stefano, il quale ha precisato nella propria relazione che alla riunione in camera di consiglio "hanno partecipato tutti i componenti della Giunta, essendo stati presenti sin dall'inizio e per tutta la durata della seduta pubblica". Tale è infatti l'espresso requisito previsto dal comma 2 del richiamato articolo 17 del Regolamento per la verifica dei poteri, a garanzia della regolarità della decisione.

D'altra parte, anche qualora il Consiglio di Presidenza avesse deciso di irrogare sanzioni ai sensi dell'articolo 67, comma 4, del Regolamento, nemmeno in tal caso si sarebbe potuta rilevare una irregolarità della seduta o della deliberazione dell'organo.

Si ricorda il caso clamoroso della seduta antimeridiana dell'Assemblea del 14 ottobre 2004, quando un Capogruppo fu espulso dall'Aula insieme ad altri quattro senatori durante le dichiarazioni di voto sulla fiducia al Governo con impedimento a partecipare alla chiama e con successiva condanna da parte del Consiglio di Presidenza (del solo Capogruppo, per la particolare gravità del suo comportamento) all'interdizione a partecipare ai lavori del Senato per un giorno. Nemmeno per un caso del genere si è posta mai in dubbio la regolarità della seduta o della deliberazione.

Infine, per quanto concerne la competenza del Consiglio di Presidenza, è già stato chiarito, nel corso della riunione del 6 novembre, come debba interpretarsi la dizione dell'articolo 12, comma 1, del Regolamento, laddove si legge che il Consiglio "esamina tutte le altre questioni che ad esso siano deferite dal Presidente". Non casualmente, rispetto all'elenco tassativo delle attribuzioni del Consiglio di Presidenza di cui al predetto articolo 12 - tutte di natura *lato sensu* amministrativa - il Regolamento utilizza verbi che comportano una votazione ("delibera", "approva", "nomina", "adotta" provvedimenti), mentre per le altre eventuali questioni usa il verbo "esamina". Peraltro, non si riscontra alcun precedente in merito ad altre questioni indicate nell'articolo 12. In questa categoria certamente non può rientrare, nemmeno incidentalmente (se non pretestuosamente) la valutazione dell'operato di un altro organo del Senato come la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Non si ravvisano pertanto gli estremi per una nuova convocazione del Consiglio di Presidenza ai fini del proseguo di un dibattito su una questione già dichiarata formalmente chiusa il 6 novembre, in assenza di proposte di natura disciplinare a seguito dell'informativa resa dal Presidente.

Con i migliori saluti».

La lettera si conclude con la firma del Presidente.

Questa è la nota di risposta. *(Applausi dai Gruppi M5S e PD)*. Naturalmente perverrà a ciascuno dei firmatari.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, noi ci riserveremo di porre in ulteriore sede, che dobbiamo ancora stabilire quale sarà *(Commenti dal Gruppo PD)*, la sua risposta che giunge oggi. Certo è che abbiamo ulteriori innovazioni nell'ambito delle procedure parlamentari, quale ad esempio il fatto che il numero legale non rileva.

Evidenzio anche il fatto che la senatrice Mussolini, ad esempio, aveva proposto delle sanzioni, e tra queste l'annullamento del voto dei senatori che avevano comunicato con l'esterno. Pertanto, le proposte erano state avanzate.

Ricordo che la vice presidente Fedeli aveva sollevato una questione pregiudiziale, e le questioni pregiudiziali - dice il Regolamento - si votano: si possono respingere, ma si votano.

Rilevo altresì che, a suo parere, nessuna sanzione deve essere irrogata a chi si è reso responsabile di comunicare con l'esterno. È un suo autorevolissimo parere, ma deve essere deciso dal Consiglio di Presidenza, e non può essere troncato da una lettera di risposta una settimana dopo che il fatto è avvenuto. Sono sconcertato di ascoltare queste argomentazioni.

Ricordo altresì che il presidente Stefano - il quale aveva certo la facoltà di sospendere la seduta e di prendere decisioni al riguardo - non poteva essere informato di quanto avveniva all'esterno, proprio per la proibizione di comunicare con l'esterno. Quindi, secondo la sua tesi, Presidente, se qualcuno dei membri della Giunta avesse avuto un collegamento bidirezionale con l'esterno per tutta la seduta, visto che il presidente Stefano essendo dentro l'aula non poteva saperlo, sarebbe stato tutto perfettamente regolare.

Secondo il suo parere, altresì, qualunque cosa succeda in una Commissione, gli esiti delle votazioni non possono in alcun modo essere oggetto di un ripensamento o di un annullamento.

Pertanto, può succedere in una Commissione - ad esempio in sede deliberante, ossia quando essa si esprime a nome dell'intero Senato - che si approvi una legge e il suo Presidente impazzisca ed attui una totale violazione, sostenendo ad esempio che 5 voti a favore contano più dei 20 contrari. È un fatto davvero sconcertante, un'ulteriore innovazione *ad personam* perché il caso riguarda Silvio Berlusconi. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e NCD)*. Di conseguenza, non c'è bisogno del numero legale, non si esaminano le pregiudiziali, non si può in alcun modo vagliare l'operato, anche irregolare, di un organo del Senato.

Ci riserviamo di prendere ulteriori iniziative in merito, perché non possiamo assolutamente accettare che la vicenda sia chiusa in questo modo.

PRESIDENTE. Senatore Malan, mi dispiace dover dire in Aula quanto già comunque è emerso, e cioè che è stato proprio lei ad informare il senatore Stefano mentre era in corso la seduta di quello che avveniva fuori. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Quindi, il senatore Stefano aveva tutti i motivi per sospendere eventualmente la seduta. Non voglio però entrare nel dibattito. *(Commenti del senatore Stefano)*.

BONDI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONDI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, lei ci ha letto una lunga pappardella formale per eludere la sostanza di una questione che, proprio per il suo valore formale, è eminentemente politica. Sui lavori

della Giunta lei ha mostrato di non avere consapevolezza della lesione al Regolamento della Giunta stessa e del Senato, con un membro della stessa Giunta che si comporta come se non fosse membro di una Giunta giurisdizionale, ed oggi, rifiutando di riconvocare i lavori del Consiglio di Presidenza, secondo la richiesta di uno dei Gruppi parlamentari più importanti, mostra di voler chiudere frettolosamente una questione formale e politica che, per l'appunto, non può essere chiusa così frettolosamente.

Lei, signor Presidente, sarà ricordato come il Presidente del Senato che ha consentito e permesso, nel caso del voto palese, la violazione di uno dei principi più caratterizzanti della vita parlamentare del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Signor Presidente, quando si diventa Presidenti del Senato, così come Presidenti delle più alte istituzioni, si diventa uomini ed esponenti politici e istituzionali sopra le parti politiche. Lei non ha dimostrato in questo caso di essere sopra le parti politiche. Lei ha dimostrato di essere partigiano, così come ha dimostrato di non avere mai dismesso abiti, stile e metodo di un magistrato in quest'Aula, mentre stiamo discutendo del futuro del Paese, di valori e questioni dirimenti della vita politica del nostro Paese. *(Commenti dai Gruppi M5S e PD)*. Le ripeto, signor Presidente: lei sarà ricordato come un uomo di parte, come un partigiano *(Commenti dal Gruppo PD)*, come un uomo che ha consentito che venisse violata una delle norme più importanti della vita democratica di questo Parlamento. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Qualcuno diceva: «ai posteri l'ardua sentenza». *(Applausi dai Gruppi M5S e PD. Commenti del senatore Bondi)*.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, non citerò né Manzoni né altri perché non faccio il poeta ma il parlamentare e mi attengo a una serie di fatti: quindi parlerò sull'ordine dei lavori. La ringrazio della sua risposta, che attendevamo da tempo; la sua lettera, come ha già detto il senatore Malan, è talmente ricca di riferimenti procedurali e regolamentari che ovviamente richiederà su ogni singolo aspetto delle nostre valutazioni e opinioni. Le dico però che non ho apprezzato quando lei ha detto che pretestuosamente - questo l'avverbio da lei utilizzato, non so da quale poesia tratto - era stata posta una questione. Io non l'ho posta pretestuosamente: lei ha avuto la cortesia di ricordare che fui io a porre la questione - e mi rivolgo al senatore Zanda, che non vedo in Aula in questo momento - in una riunione della Conferenza dei Capigruppo (a cui i Vice Presidenti partecipano). In tale riunione chiesi se la richiamata vicenda della segretezza meritasse un approfondimento e in quale organo; lei accolse questa mia valutazione e dispose la riunione del Consiglio di Presidenza. Se la mia proposta fosse stata pretestuosa, lei non avrebbe dato luogo alla riunione, che invece - gliene do atto - ha convocato per discutere del merito della questione. Avendola lei messa all'ordine del giorno, noi riteniamo (ma questo glielo abbiamo già scritto, credo che lo ripeteremo, in Aula e nelle sedi opportune) che, una volta che un tema era stato posto, doveva avere una sua conclusione, caso mai per essere rigettata, quella questione, per valutazioni, che lei aveva già espresso nella riunione, sulla fondatezza o meno, sui profili della segretezza o meno, sulle competenze, del Presidente della Giunta o altre. Non è che se si effettua una votazione si ha la certezza di avere ragione: una votazione può determinare un esito di un tipo o di un altro. Quell'esito non c'è stato, perché quel giorno la riunione del Consiglio di Presidenza proseguì, e io stesso, Presidente, siccome qualcuno doveva presiedere l'Aula e tutti noi Vice Presidenti eravamo impegnati con lei, venni a presiedere l'Aula e la pregai di avvisarmi in caso di votazione in quella fase, perché eventualmente avrei sospeso per qualche attimo la seduta per andare ad esercitare il mio diritto. Ricordo perfettamente che lei mi disse, con altrettanta cortesia, che mi avrebbe avvisato se in quella seduta si fosse arrivati alla votazione. Non si arrivò alla votazione perché mancò il numero legale.

Quindi questo comportava in maniera evidente la necessità di tornare a riunirsi e di decidere sul punto. Ne parlammo in Aula: sollevarono il problema diversi colleghi, tra cui autorevolmente il presidente Schifani. Poiché presiedevo io i lavori dell'Aula in quel momento, per correttezza non diedi risposta,

perché era una risposta che mai come in questo caso compete non alla Presidenza del Senato ma al Presidente del Senato, come del resto è avvenuto oggi. Presiedendo i lavori, dissi esplicitamente che non mi sarei espresso perché non volevo sovrapporre la mia opinione personale, avendo sollevato il caso, alla prerogativa della Presidenza. Credo che quello fu un atto di correttezza e di rispetto, che vale più del fatto se la lettera sia uscita prima su un'agenzia: qui esce tutto. La questione l'abbiamo sollevata alla luce del sole, Presidente, con dichiarazioni e prese di posizione sempre rispettose, per quanto mi riguarda, della sua persona e della sua funzione, ma molto ferme nel merito.

Concludo dicendo che tutti comprendiamo cosa sottende tale questione, e il senatore Malan l'ha detto: voto palese, voto segreto; procedura di un tipo, procedura di un altro. C'è un modo grave di violare le procedure, e le regole, in un'Assemblea, che è il Senato della Repubblica, sono fondamentali.

Quindi, prendo atto della sua risposta, e la ringrazio intanto per averci risposto, anche se ci aspettavamo già quel giorno una valutazione, e lei non ce la diede. Valuteremo sotto il profilo regolamentare, perché ci sono molte cose che sono state dette che non riteniamo corrette, giuste e fondate, e già alcune sarei in grado di illustrarle ora, ma lo faremo in maniera ancora più compiuta, sulla natura dell'informativa, sulla sua sorpresa, sull'insussistenza di questa o di quella circostanza: tutti fatti che non riteniamo fondati. Ma francamente vogliamo dire a tutti di stare molto attenti: il Senato potrà decidere quello che deciderà, ma le procedure e le regole sono fondamentali.

Noi, oltre alle cose che ha detto con chiarezza il senatore Bondi, su questi temi torneremo, e lo diciamo in maniera pubblica, nell'Aula del Senato, senza ulteriori lettere, ma rivendicando la difesa di regole che francamente nel suo intervento non mi pare siano state tutte rispettate. La materia è opinabile, rispettiamo la sua opinione, ma conserviamo la nostra, perché è una questione di verità, di legalità, di trasparenza, e non tollereremo abusi sul piano delle regole: sia chiaro questo fin da adesso. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

COMPAGNA *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA *(GAL)*. Signor Presidente, il nostro Gruppo la ringrazia, ma solo in parte, per l'intervento a chiarimento di questa mattina perché, almeno a nostro giudizio (ed era stato chiaro da parte di tutti nella discussione che si era svolta quando presiedeva il collega Calderoli), la questione posta, o meglio riproposta, questa mattina dalla senatrice Alberti Casellati è di diverso tipo rispetto all'ampio e lodevole *excursus* di diritto e procedura parlamentare (a me non piace il sarcasmo, quindi non parlerò di pappardella formale, però rispetto moltissimo il gioco tra l'aggettivo «formale» e l'aggettivo «sostanziale» cui ha fatto ricorso il collega Bondi, che, se me lo consente, signor Presidente, non meritava neanche un'ironia manzoniana da chi presiedeva i lavori).

Il punto posto dai nostri otto colleghi, una componente importante anche numericamente del Consiglio di Presidenza, e che ha riproposto stamattina in Aula la collega Alberti Casellati, è questo: noi chiediamo una pronunzia, una delibera di un organo collegiale. Ci si può rispondere che l'organo collegiale debba essere un altro, e lo accettiamo, ma la sua ampia e documentata risposta, tutt'altro che pappardella (le auguro di vincere la cattedra di diritto parlamentare con l'ex collega Andrea Manzella giudice o quello che vuole), è abbastanza laterale; è una sua opinione, come dice Gasparri, un suo chiarimento, sul quale ogni singolo membro di quest'Aula e tutto il Senato ha pieno diritto di tornare quando, dopo averla ascoltata - e la ringraziamo - avrà modo di rileggerla e di riflettere su di essa.

Qui vi è infatti un equivoco fondamentale. Lei ripete lessicalmente, con una cultura giuridica certamente superiore alla mia, e forse alla nostra, che trattasi di camera di consiglio, e poi dice che alla nozione di camera di consiglio non è irrinunciabile il segreto. Qui mi sento di affondare, perché, con il pieno rispetto per la libertà di comportamento, per l'onorabilità del collega Crimi, mi chiedo come si faccia a sostenere tale tesi. Al riguardo mi viene da fare una battuta maleducata, la faccio per sdrammatizzare: lei forse ha più esperienza di procura che di camera di consiglio, perché la camera di consiglio è un momento di giudizio in cui il segreto è irrinunciabile. Userei gli aggettivi «formale» e «sostanziale» usati dal collega Bondi, se poi non mi sembrassero un'interruzione di dubbio buongusto.

Inoltre, cattivo gusto per cattivo gusto, lei ha detto al collega Malan la verità, perché io non ero in Giunta ma so che Malan quel 4 ottobre non poteva che rivolgersi al presidente Stefano, perché il Presidente del Senato, come era probabilmente suo legittimo diritto, era ad Assisi quel giorno, non era in Senato, e di ciò ci informarono tutti i telegiornali.

Ho quindi l'impressione che da questo punto di vista il suo intervento (di cui la ringraziamo) possa essere utile, ma la questione resta sotto tutti i profili del tutto aperta; sono profili di forma perché, come il collega Manzella le avrebbe insegnato, il diritto parlamentare altro non è che procedura e le procedure sono cose serie, e quando un uomo che ha l'esperienza politica di Gasparri si aggrappa alle procedure, io che ho un'altra formazione politica non posso essere da meno del collega e - se me lo consente - amico Gasparri. *(Applausi dai Gruppi GAL e FI-PdL XVII)*.

SCHIFANI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI *(NCD)*. Signor Presidente, io ero intervenuto su questo dibattito in sua assenza, quindi innanzitutto ho preso atto della sua articolata risposta, che secondo me - mi consenta - non affronta il punto nodale e centrale che io avevo esposto in occasione del mio intervento.

Sorvolo sulle sue osservazioni in ordine al silenzio dei componenti del Popolo della Libertà presenti in Giunta in occasione di dibattiti interni al Consiglio di Presidenza, perché, mi consenta, silenzio non significa rinunzia all'esercizio delle proprie possibilità di contestazione: non si tratta di fattispecie di silenzio-assenso. I colleghi poi sono intervenuti al momento opportuno per ribadire le loro idee, le loro pertinenti osservazioni sull'*excursus* dei lavori della camera di consiglio della Giunta delle elezioni.

Lei ci ha ricordato che all'ordine del giorno del Consiglio di Presidenza era prevista un'informativa, la quale, come tale, non postula alcun voto. Questo è perfettamente corretto, e gliene diamo atto, ma io mi aspettavo da lei una risposta che affrontasse il tema del quale mi permetto adesso di ricordarle la strategicità del contenuto. Innanzitutto prendo atto del fatto che lei consideri chiusa la vicenda, quando da quel che ho appreso dai colleghi il Consiglio di Presidenza si era concluso con un nulla di fatto per la mancanza del numero legale. I colleghi avevano abbandonato il Consiglio di Presidenza ed erano stati sospesi i lavori per assenza del numero legale. Vi era stato anche un certo stato confusionale del fine lavori, ma un fatto è certo, almeno per quanto mi è stato riferito, in quanto non partecipavo, ossia che il numero legale quando si è chiuso il Consiglio di Presidenza non c'era.

Ma andiamo al tema, signor Presidente. Come ha detto bene il senatore Malan, colleghi, stiamo parlando dell'anomalia della tenuta di una camera di consiglio, un organo che - mi consenta, Presidente - non è parlamentare e che proprio nell'occasione in cui si riunisce in quella sede per la procedura di decadenza assume, tra l'altro anche secondo orientamenti giurisprudenziali ben consolidati, una funzione giurisdizionale: non si può parlare di funzione parlamentare proprio nel momento in cui, colleghi, superata la fase pubblica dell'audizione delle parti e dei relativi difensori quell'organismo si chiude nel conclave della camera di consiglio e lì, nel segreto previsto in analogia con l'articolo 125 del codice di procedura penale, è tenuto a discutere e a deliberare, a maggioranza o all'unanimità, sull'esito del conflitto. Poniamoci questo tema. Nel momento in cui viene violato, anche palesemente, questo segreto, come diceva il collega Malan, con colleghi che parlano all'esterno e il Presidente della stessa Giunta non ne è al corrente perché è chiuso nella segretezza della Giunta stessa, chi rileva poi quest'anomalia? E chi è chiamato ad intervenire per inficiare eventualmente questa anomalia? Lo stesso Presidente in autotutela, perché si rende conto della avvenuta anomalia intervenuta, o un organo diverso, gerarchicamente (o non gerarchicamente, ma comunque politicamente) superiore alla Giunta delle elezioni?

Noi abbiamo uno Stato di diritto che è invidiato da tanti all'estero per il nostro diritto e per i nostri codici; ci sarebbe tanto da dire, però un fatto è certo: conosciamo i gradi di giudizio, conosciamo i gradi di appello, sappiamo che al cittadino viene consentito di esercitare il diritto di impugnativa rispetto ad eventuali sentenze che ritenga ingiuste. Bene, perché allora in questa vicenda viene a mancare la possibilità di avere una risposta, quella risposta che avevo chiesto in quell'Aula, signor Presidente? In presenza di siffatte anomalie qualcuno mi deve cioè spiegare qual è l'organismo

preposto a giudicare la validità e la significatività di un'anomalia, grave nella fattispecie, perché è stato violato l'obbligo di segretezza dei lavori di un organismo che in quel momento esercitava una funzione giurisdizionale, quindi soggetta analogicamente al rispetto dell'articolo 125 del codice di procedura penale.

Questo è il tema che avevo posto, signor Presidente, e che non riscontro, mi consenta, nella sua risposta, piena di dotti richiami ad articoli del Regolamento, e che quindi rimane insoluto. Eppure è un tema significativo, sul quale insisto per avere una risposta, perché ciò è a garanzia del funzionamento di un organo delicato, che tratta temi sensibili e che domani può essere inficiato da altre anomalie senza che noi si sia avuta la possibilità di sapere in questi casi a chi ci si debba rivolgere.

Questo lo dico a tutela della dignità di qualunque parlamentare si dovesse trovare in queste situazioni. Signor Presidente, credo che saperlo sia un diritto-dovere di questa Assemblea e ritengo che il Consiglio di Presidenza dovrebbe tornare a riunirsi, previo accoglimento da parte sua della richiesta che i colleghi epistolarmente, in chiave formale ed ufficiale, hanno avanzato a lei per una riconvocazione del Consiglio di Presidenza.

Signor Presidente, poniamoci questo tema: ci dia una risposta, perché credo che questo argomento sicuramente verrà riaffrontato allorché toccheremo temi ancora più sensibili, che riguardano l'applicazione di questo provvedimento della Giunta, che noi saremo pronti a contrastare e contestare nel merito sin dall'inizio della fase procedurale di questa vicenda. *(Applausi dai Gruppi NCD e FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Siccome il senatore Compagna ha citato il professor Manzella, ricordo che questi insegna che l'Aula è comunque sovrana in un Parlamento.

MUSSOLINI *(FI-PdL XVII)*. Il ricorso al voto palese non l'ha votato l'Aula.

ALBERTI CASELLATI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, anche alla luce della discussione svoltasi questa mattina e per quanto detto da ultimo in maniera esaustiva dal senatore Schifani, noi riteniamo la sua risposta insoddisfacente prima e incompleta poi. Lei ci deve ancora dire, nell'ipotesi in cui non riconosca la competenza del Consiglio di Presidenza a decidere su questa materia, qual è l'organo preposto a decidere sulle denunce di irregolarità che si sono svolte in questo ramo del Parlamento. Lei su questo punto non ha risposto e noi chiediamo ancora una volta una riconvocazione perché riteniamo la sua risposta insufficiente. *(Applausi dei senatori Rizzotti e Malan)*.

DI GIORGI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIORGI *(PD)*. Signor Presidente, intervengo a titolo personale quale membro del Consiglio di Presidenza, organo che in questo momento viene messo sotto accusa da tanti colleghi, sia membri del Consiglio di Presidenza che non, del Gruppo dell'ex Pdl, ora Gruppi Forza Italia e Nuovo Centrodestra. Ho sentito parlare di legalità e trasparenza. Ho cercato di ascoltare con grandissima attenzione, come spero abbiano fatto gli altri colleghi, la lettera molto circostanziata che il Presidente ha voluto leggere qui, e per la quale lo ringrazio.

Quando, in presenza di una richiesta del senatore Gasparri, ma in assenza di alcun documento o altro atto scritto che la riportasse, fu convocato quel Consiglio di Presidenza, qualcuno di noi ebbe qualche perplessità, però abbiano voluto trattare l'argomento, su sollecitazione del presidente Grasso, in ossequio a criteri di trasparenza, apertura e disponibilità al dibattito. Queste furono le motivazioni che ritenemmo di tenere in considerazione per accedere ad una discussione che molti di noi ritenevano inutile, proprio perché gli atti c'erano già stati. Temo che, qualche volta, ci sia memoria corta: già nella seduta successiva a quella tanto conclamata, il presidente Stefano aveva avuto la convalida del verbale della seduta precedente della Giunta delle elezioni dagli stessi membri che adesso qui hanno detto cose forse un po' diverse.

Volevo soltanto dare la mia testimonianza della seduta del Consiglio di Presidenza, cui ero presente,

perché non si è verificata alcuna violazione, a meno che noi fossimo in un'altra seduta e non ce ne siamo accorti. Credo che ciò debba essere detto con grande serietà in quest'Aula. Cerchiamo di non travisare alcuni fatti o dare le interpretazioni che ciascuno intende dare.

Alcuni dei nostri colleghi si sono alzati, non essendo soddisfatti di quanto noi ed altri membri avevamo deciso all'interno di quel Consiglio di Presidenza, e se non si è proceduto alla votazione è stato semplicemente perché non avevamo titolo per votare su questo tema ...

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Hai chiesto tu il voto!

DI GIORGI *(PD)*. ...non avevamo proprio titolo, perché non era quella la sede opportuna e perché, comunque, se si fosse votato non ci sarebbero state le maggioranze che qualcuno invece prefigura.

Quindi credo che la lettera del Presidente dovrà essere letta con grande attenzione, perché esaustiva e assolutamente fedele allo svolgimento della seduta di quel Consiglio di Presidenza. *(Applausi dai Gruppi PD e M5S)*.

MUSSOLINI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, con molta calma voglio ricordare a tutti i colleghi nostri e agli altri colleghi che hanno partecipato che proprio la senatrice Di Giorgi, oltre alla senatrice Fedeli, hanno posto la pregiudiziale. Quando c'è una pregiudiziale vuol dire non solo che vi è una competenza... *(Applausi della senatrice Rizzotti)*.

A questo punto, signor Presidente, data la disinvoltura con la quale sta interpretando il Regolamento del Senato, che è la massima espressione delle modalità di comportamento, del funzionamento generale e del nostro funzionamento e coordinamento, sono stupita del fatto che lei, sapendo tutto questo, abbia posto per ben due volte la questione del resoconto delle violazioni che sono state messe in atto nella famosa riunione della camera di consiglio. Anche perché altrimenti non avrebbe senso il suo resoconto, dove teneva ben presenti e distinte le fasi di seduta pubblica e quella (iniziata intorno alle ore 11,30) della camera di consiglio.

Non solo: cara senatrice, e caro Presidente, voi sapete perfettamente (se non lo sapete ve lo diciamo noi) che noi, nonostante avessimo un documento formale sottoscritto da tutti i nostri membri componenti il Consiglio di Presidenza, non lo abbiamo potuto presentare perché poi è mancato il numero legale e perché non è stato mai espresso un voto nel Consiglio di Presidenza.

Come fa lei, Presidente, ad essere così superficiale da dire, anche, che l'Aula è sovrana? È sovrana quando volete voi, ma quando è stato deciso di votare in modo palese la decadenza del senatore Berlusconi l'Aula non si è pronunciata! Questa è un'altra gravissima violazione! *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Se l'Aula è sovrana, sarà quest'Aula che dovrà dirimere un passo precedente. Prima della famosa votazione, che forse avverrà in data da decidere (a questo punto), dobbiamo dirimere questi che non sono dei nostri pretesti, ma agganci al Regolamento del Senato. E lei, Presidente, è la persona che deve tutelare queste regole, non dire: «Ci pensa l'Aula. Io non decido». E se lei non decide, perché ha messo per ben due volte all'ordine del giorno il resoconto delle violazioni? Io stessa dissi quali potevano essere le sanzioni. Quindi, è piena competenza del Consiglio di Presidenza (riprendo il quesito che hanno posto i miei colleghi). E se non è competenza del Consiglio, qual è l'organo? Se la suonano e se la cantano le Giunte delle elezioni e per il Regolamento, o chi?

Il presidente Stefano non era a conoscenza. Non c'è stata una modalità irregolare rispetto al voto, ma rispetto al comportamento tenuto in camera di consiglio. Presidente, lei questo lo devo capire molto bene. Non si è trattato di un voto espresso in modo non consono al Regolamento, ma si è trattato del fatto che durante la camera di consiglio è stata commessa una palese violazione - come sottolineato molto chiaramente dal senatore Gasparri e dallo stesso senatore Schifani - di una procedura di segretezza.

Allora, visto che qui sono presenti avvocati ed esperti, non facciamo finta di essere come «l'asino in mezzo ai suoni», perché è anche un po' meschino e mortificante.

Dunque, signor Presidente, faccia rispettare le regole o, se lei non vuole assumere le responsabilità che le sono proprie, faccia decidere l'Assemblea del Senato. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

TAVERNA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVERNA *(M5S)*. Presidente, la prego di scusarmi. Ho ascoltato e ho cercato in tutti i modi di evitare qualunque commento, perché credo che i rappresentanti di Forza Italia, Nuovo Centrodestra o PdL (quello che diventeranno nel seguito di questa legislatura non è dato saperlo) si rispondano da soli. Visto però che bisogna rispettare tutto (bisogna rispettare il Regolamento, bisogna rispettare quest'Assemblea), allora cominciamo a rispettare la legge! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Qui si sta cercando di «fare un fiocchetto» intorno a qualcosa che ormai è stabilito. Signori, dovete accettare esclusivamente una cosa: in base alla legge Severino, il senatore Berlusconi non sarà più senatore! È decaduto! L'ha deciso la Giunta, l'ha deciso una legge e ve lo chiede il popolo italiano. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Possiamo rimandare ancora di uno o due giorni. Adesso state prendendo in giro il popolo italiano sul disegno di legge di stabilità mandandolo avanti e strumentalizzando qualunque cosa venga fatta qui dentro, in virtù del fatto che non volete accettare che le cose stanno cambiando. Lo dimostra la presenza in quest'Aula di 50 cittadini che, senza nascondersi dietro i Regolamenti, le belle parole o i giri di parole, vi vengono a dire che la legge cominciamo a rispettarla a partire dalla decadenza del senatore Berlusconi il 27 novembre prossimo! *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti del senatore Malan. Proteste dal Gruppo M5S)*.

Senatore Malan, la prego di ripetere l'affermazione che ha fatto nei miei confronti, se ne ha il coraggio! *(Commenti dei senatori Ferrara Mario e Cardiello)*.

D'ANNA *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANNA *(GAL)*. Signor Presidente, vorrei intervenire non per ribadire quanto è stato testé evidenziato, ma per raccomandare... *(Vivaci scambi di battute tra i senatori Ferrara Mario e Santangelo)*.

PRESIDENTE. Senatore Ferrara, lasci parlare il senatore D'Anna.

Senatore D'Anna, svolga pure il suo intervento.

D'ANNA *(GAL)*. Vorrei anche essere ascoltato, ma in questo momento non è possibile.

PRESIDENTE. Se lei non parla, non può essere ascoltato.

D'ANNA *(GAL)*. Non mi sembra ricorrano le circostanze.

PRESIDENTE. Ricorrono. Prego, vogliamo sentire la sua autorevole voce.

D'ANNA *(GAL)*. Volevo dire alla collega Taverna, intervenuta con tanta veemenza, che lei ha un concetto della democrazia molto sbrigativo, innanzi tutto perché non è l'interprete del popolo italiano: lo siamo tutti noi. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

Fateci parlare e smettetela di interrompere, altrimenti mi costringete a raccontarvi la storia della marchesa de Condorcet, la quale era una rivoluzionaria impenitente ed insolentiva l'Assemblea nazionale, finanche Robespierre. Un giorno, rivolgendosi a Robespierre, disse: «Se lei fosse stato mio marito, le avrei propinato una bevanda avvelenata». Robespierre rispose: «Se lei fosse stata mia moglie, l'avrei bevuta».

Ora, per riportare un po' la discussione all'interno dei canoni della correttezza, quest'idea sbrigativa della democrazia, del fatto che ciascuno di noi si arroghi il diritto di interpretare il popolo italiano, è abbastanza bislacca. *(Commenti dal Gruppo M5S)*. Se ci fate parlare e la smettete, ci fate una cortesia, anche perché se ascoltate di più riuscirete anche a capire qualcosa. Quindi state buoni. *(Applausi ironici dal Gruppo M5S)*.

In quest'Aula è stata posta la questione della violazione di un organo che è parte del Senato. Noi siamo abituati alla democrazia parlamentare, e non alla democrazia assembleare dove basta collegarsi con un *computer* e abbiamo risolto il problema. *(Applausi ironici dal Gruppo M5S)*. La vera questione è questa. *(Commenti del senatore Crimi)*. Stai buono. Il senatore non so cosa, quello delle scorregge,

non mi ricordo come si chiama...

PRESIDENTE. Senatrice questore Bottici, la prego di intervenire.

D'ANNA *(GAL)*. La questione è che il senatore ha infranto una regola. Noi vogliamo sapere chi è l'organo che deve sanzionare questo comportamento difforme, signor Presidente: né più e né meno.

Io, che sono una collinetta tra vette eccelse della scienza giuridica, vorrei sapere, da senatore, chi deve sanzionare questo comportamento, a meno che questo non rientri nell'alveo della normalità dei comportamenti e non ci sia stata alcuna violazione. *(Applausi dal Gruppo GAL).*

PRESIDENTE. Penso che abbiamo abbondantemente iniziato a scaldare gli animi in vista di futuri appuntamenti.

D'ANNA *(GAL)*. Ma lei non deve commentare.

PRESIDENTE. Io non commento.

Sull'alluvione che ha colpito la Sardegna

CUCCA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA *(PD)*. Signor Presidente, avevo chiesto di parlare subito dopo il senatore Floris relativamente alla situazione gravissima che si è venuta a creare in Sardegna.

La ringrazio delle parole che lei ha voluto esprimere stamattina alla ripresa dei lavori. Non posso che associarmi alle sue parole e a quelle del senatore Floris circa la drammaticità della situazione che vive oggi la Sardegna a seguito degli eventi calamitosi dei giorni scorsi, e che purtroppo non siano ancora terminati, visto che anche per oggi è prevista un'allerta meteo di elevata gravità e ovviamente questo non fa altro che aumentare il disagio e l'angoscia della popolazione sarda.

Questa catastrofe ha colpito una popolazione e una Regione già fortemente provate dalla crisi economica, tanto da far dire, qualche mese fa, al Capo dello Stato che la Sardegna è stata la Regione che più ha patito la crisi economica in Italia. La Sardegna dunque soffriva già gli effetti di quella crisi: lo stesso Capo dello Stato aveva manifestato la necessità di interventi straordinari in favore della Sardegna.

Debbo peraltro dare atto al presidente Letta - ringrazio lui e tutti i componenti della sua squadra di Governo - della straordinaria e tempestiva sensibilità manifestata nell'immediatezza, fin da martedì mattina, con lo stanziamento di una somma sicuramente di bassissima entità e non certamente sufficiente per far fronte neanche alle prime emergenze. Però credo che l'interesse manifestato il martedì mattina sia estremamente importante.

Ovviamente, questa sua sensibilità l'ha manifestata anche assicurando la sua presenza e quella di molti rappresentanti del Governo nei giorni immediatamente successivi agli eventi catastrofici, così da far sentire alla popolazione la vicinanza delle istituzioni e la volontà di mettere immediatamente rimedio a quanto accaduto.

Ritengo che sia doveroso porgere un ringraziamento anche a tutti i colleghi senatori, in particolare a quelli del Gruppo a cui appartengo perché, fin dalle prime ore di martedì mattina, il capogruppo Zanda, anch'egli sardo, peraltro, si è fatto parte diligente presso il Presidente del Consiglio perché venissero adottati i provvedimenti che poi sono stati assunti.

Quello sardo, notoriamente, è un popolo fiero, abituato ad affrontare avversità e sacrifici. Tuttavia, in questo drammatico momento da soli difficilmente potremmo rialzarci e farcela. L'economia di interi territori in Gallura, nella Barbagia, dove io abito, nell'Oristanese è stata messa in ginocchio. La rete viaria rurale è stata totalmente spazzata via, le coltivazioni distrutte, le aziende agricole isolate e irraggiungibili. Tutte situazioni che assicuravano la sopravvivenza ad intere comunità. Di fronte a una situazione di questa drammaticità sono necessarie misure straordinarie ed urgenti che consentano la ripresa, prima della vita ordinaria e poi dell'economia.

Confido che questo Governo sappia, e voglia, far seguire alle parole fatti concreti per ridare speranza e anche nuovo vigore alla Sardegna, che oggi è davvero in ginocchio, martoriata da questa catastrofe senza precedenti. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

SERRA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA *(M5S)*. Signor Presidente, gentili colleghi, la Sardegna domenica sera è stata colpita dal ciclone Cleopatra. È vero, il ciclone è sempre una calamità naturale, ma non è naturale che case, ponti, strade e ben sedici esseri umani muoiano. No, non è una calamità. Non possiamo, nel 2013, pensare che sia una calamità. La pioggia torrenziale non dovrebbe uccidere nessuno.

Da noi, in Sardegna, l'acqua è una benedizione ed è sempre stata una benedizione, perché nella nostra terra l'acqua, la pioggia sono vita: vita per i campi, vita per i boschi, vita per i fiumi, i ruscelli, le cascate.

La terra sarda è un gioiello di bellezza inestimabile, un diamante di terra circondata da coste e da un mare cristallino.

Ma ecco, signori, c'è un «ma», un «ma» grande, buio, nero, ed è il dolore che oggi vediamo, è la paura, la rabbia, l'umiliazione che oggi tutti noi sardi guardiamo come testimoni. Sedici persone, sedici vite umane sono andate perdute. Città, paesi, piccole aziende, animali persi in un vortice inaudito di acqua. Perché? Perché le case vengono costruite in luoghi impossibili, perché i ruscelli in secca in estate sono trasformati e riqualificati in un PUC possibile, concedendo piani di edificabilità improponibili per la logica, se la logica fosse quella di proteggere il nostro territorio.

Olbia, che per i galluresi è Terranova, dai tempi dell'Impero romano si è espansa moltiplicandosi in quarant'anni, per il giubilo di alcuni e nell'indifferenza di molti, su una pianura destinata a raccogliere il flusso dell'acqua dell'Alta Gallura, nell'indifferenza di ogni ragionevole pianificazione poiché lottizzazioni, condoni, accertamenti di conformità hanno dato il via a questo disastro.

In questa vicenda, signori, vorrei raccontarvi la storia di un padre attento, educato a quella che è la salvezza del proprio figlio Enrico, di tre anni; un papà che appena inizia a veder cadere la pioggia pensa di poter salvare il suo bimbo - ripeto, di tre anni - portandolo dai nonni in collina, ma non ce la fa, signori, perché la voragine d'acqua inizia ad arrivare nella sua auto. Ma lui esce, urla, chiama aiuto perché Francesco, il padre di Enrico, protegge suo figlio in un giubbotto, lo abbraccia sicuro, ma nessuno riesce a dargli una mano perché le cime non bastano e l'operaio dell'ANAS dice che non c'è nulla da fare. Signori, non è possibile continuare a dire nel 2013: non c'è nulla da fare! Penso a tutta l'Italia, penso alla Liguria, al Veneto e a tutti i territori devastati. Signori, non possiamo continuare a parlare e a chiacchierare. Non è possibile perché dobbiamo avere la coscienza che strade, ponti, boschi, paesaggi tutti, sono la vita del nostro territorio, non solo della Sardegna, ma di tutto il territorio dell'Italia che stiamo devastando.

Vi prego, non facciamo che si ripeta la frase tragica e ipocrita, come accaduto per Enrico, Francesco, Piero e per tutti gli altri: «In una calamità non si può fare nulla». Basta. *(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Petraglia e Razzi. Congratulazioni).*

Su un commento fatto durante l'intervento della senatrice Taverna nella seduta odierna

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, volevo fare un chiarimento rispetto alla senatrice Taverna. Durante il suo intervento, rivolto a lei, io ho pronunciato un aggettivo che si riferisce a un noto regime totalitario del passato. Non era una valutazione della sua persona, senatrice (e se è stata interpretata in questo senso, me ne scuso), ma del suo ragionamento.

Classificare formalismi le norme e il diritto è un ragionamento totalitario. La sua persona non mi

permetto di giudicarla in quanto persona. Lei si qualifica con la sua attività politica e, nel bene e nel male, non tocca certo a me valutarla. Io mi riferisco a un ragionamento che ritengo pericoloso. Giudicare le forme una formalità è andare contro tutto quello su cui si basa la democrazia. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Compagna).*

TAVERNA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVERNA *(M5S)*. Signor Presidente, apprezzo il tentativo di scuse proferito dal senatore, nonché questore del Senato, Malan. Le devo far notare, però, senatore Malan, che quando lei si è riferito a un atteggiamento e, eventualmente, a un ragionamento che a suo parere può avere una forma totalitaria, doveva quanto meno usare un aggettivo maschile. Quando lei si riferisce alla mia persona, mi guarda e mi definisce nazista, oggettivamente io la prendo come una questione un po' più personale.

La ringrazio per essersi scusato. Mi permetto, però, di dubitare della bontà di quanto ha affermato prima e della veridicità di quanto affermato dopo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Sull'annunciata chiusura del Centro di recupero fauna selvatica della LIPU all'interno del Bioparco di Roma

CIRINNA' *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRINNA' *(PD)*. Signor Presidente, colleghi, il mio è l'appello di una ex amministratrice comunale in tempi di bilancio. In quasi tutti i Comuni e in quasi tutte le Regioni si stanno facendo i bilanci. In tempi di caccia, di bracconaggio, di continuo sterminio di animali, senza entrare nella polemica sulla legge n. 157 del 1992, che esiste e va rispettata, io vi rappresento quello che sta accadendo a Roma. Nonostante gli sforzi di tantissime associazioni, l'amministrazione comunale, per ristrettezze economiche, rischia di dover chiudere l'unico Centro di recupero per fauna selvatica in difficoltà.

Chiunque di voi si rivolga in questi giorni a tale Centro può ascoltare i racconti dei volontari che raccolgono rapaci feriti (falchi pellegrini, poiane, piccoli gheppi), animali protetti, appartenenti a specie rare, che purtroppo da chi spara senza guardare vengono colpiti, feriti e massacrati.

Ecco, il mio è l'appello dei buoni amministratori che chiedono che comunque gli ultimi - perché gli animali sono gli ultimi nelle nostre città a chiedere aiuto e protezione - non vengano dimenticati nei bilanci. Il Centro di recupero fauna selvatica della LIPU all'interno del Bioparco di Roma non può e non deve chiudere perché, oltre ad aiutare gli animali, supporta i cittadini i quali portando lì questi animali chiedono di essere sostenuti ad aiutare vite semplicemente diverse dalla vita umana.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

VACCIANO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCIANO *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo per sollecitare, tramite la Presidenza, la risposta alla nostra interrogazione 4-00177 del 15 maggio di quest'anno, con la quale chiediamo chiarimenti al Governo ed indicazioni circa eventuali iniziative che si intendono portare avanti relativamente alla questione delle nomine dirigenziali presso l'Agenzia delle entrate, avvenute senza concorso ma per attribuzione diretta. Non solo si tratta di una procedura chiaramente illegittima, ma da tali nomine derivano effetti relativamente agli atti sottoscritti da dirigenti privi di titolo per fare ciò.

Detta vicenda è stato oggetto di sentenze del TAR del Lazio e della Commissione tributaria di Messina, le quali sono state impugnate davanti al Consiglio di Stato dall'Agenzia delle entrate. Ciò è avvenuto perché il legislatore, in maniera - a mio avviso - abbastanza maldestra, è intervenuto per dirimere la questione in maniera classica, ossia con una sanatoria, tra l'altro postuma, che si è

concretizzata con la legge n. 44 del 2012, e in particolare con l'articolo 8, comma 24. Con tale articolo si sanciva non solo che, nelle more dell'attuazione del concorso, che dovrebbe essere indetto entro la fine dell'anno, per la nomina dei dirigenti, si poteva in deroga nominare del personale con incarichi dirigenziali, ma che, oltre a quello che in pratica già esisteva, si potevano attribuire ulteriori incarichi dirigenziali con la procedura in deroga. Riporta la data del 18 novembre 2013, e quindi è di pochi giorni fa, la sentenza del Consiglio di Stato n. 5451 che non solo ha rigettato i ricorsi dell'Agenzia delle entrate, ma ha anche sollevato questione di illegittimità costituzionale relativamente al comma 24 dell'articolo 8 della legge che ho appena citato.

Chiedo quindi alla Presidenza che si faccia parte attiva per sollecitare il Governo a dare una risposta alla nostra interrogazione, alla luce anche dell'ultima sentenza del Consiglio di Stato. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Per la calendarizzazione della mozione 1-00162

CIOFFI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIOFFI *(M5S)*. Signor Presidente, in verità intervenire per sollecitare la calendarizzazione di una mozione, dopo le parole della senatrice Serra, è per me difficile, però lo faccio ugualmente.

Vorrei chiedere alla Presidenza di attivarsi per calendarizzare una mozione (la 1-00162) con la quale chiediamo che vengano ritirate le deleghe al vice ministro delle infrastrutture Vincenzo De Luca. Se è vero che a destra c'è puzza, c'è puzza anche a sinistra. C'è molta puzza qui dentro.

Abbiamo saputo che il Vice Ministro delle infrastrutture risulta indagato - un avviso di garanzia non si nega a nessuno - per gravi fatti, per i quali abbiamo anche presentato quattro interrogazioni parlamentari e sono state sporte 23 denunce alla procura della Repubblica, la quale solo adesso si è mossa. Mi sembra di ricordare una certa inerzia amministrativa in passato, visto il ruolo dell'ex procuratore di Salerno, ma lasciamo stare.

Il sottosegretario Girlanda ha detto che le deleghe non possono essere conferite al vice ministro De Luca perché è sindaco.

La situazione continua ad andare avanti immutata e, quindi, le chiediamo come ciò sia possibile. Se non vuole dimettersi da sindaco, levategli le deleghe. Abbiate il coraggio di fare questo.

Ci chiediamo a chi e a che cosa serve questa farsa, destinata a proseguire a lungo. Non parliamo poi di quanto succede a Salerno. Non voglio entrare nelle dinamiche di un partito, ma mi sembra di aver letto sui giornali che a Salerno sono state tesserate 12.000 persone al Partito Democratico, mentre in provincia di Roma, che mi sembra sia un po' più grande, 11.000. A Salerno il sindaco, in qualità di cittadino salernitano, è renziano, mentre in passato era bersaniano. Suggeritegli di mettersi d'accordo con il suo cervello per capire che cosa vuole fare, ma soprattutto cerchiamo di ritirare quelle deleghe.

Signor Presidente, le chiedo cortesemente di calendarizzare appena possibile questa mozione che ritengo assolutamente importante per rispettare l'onorabilità di questo Parlamento. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Sul 70° anniversario dell'eccidio di Pietransieri

PEZZOPANE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEZZOPANE *(PD)*. Signor Presidente, ho chiesto di intervenire perché ieri in Abruzzo, nel Comune di Roccaraso e nella frazione di Pietransieri, si è celebrato il 70° anniversario di un eccidio terribile, operato 70 anni fa per mano dei tedeschi occupatori.

La popolazione ancora oggi, nonostante siano trascorsi 70 anni, vive una condizione di memoria, di

ricordo e di dolore perché quell'eccidio, in una località tanto piccola, come è la frazione di Pietransieri, produsse un numero di morti altissimo. I soldati tedeschi trucidarono infatti 128 persone. Chi conosce l'Abruzzo, Roccaraso, Pietransieri e le montagne meravigliose di questi posti, si rende conto facilmente quanto possa essere stata pesante e massiccia la perdita di così tante persone.

Nell'autunno del 1943 la guerra giunge in quel territorio, dove i tedeschi avevano contrastato duramente l'avanzata alleata. Perché furono uccise quelle 128 persone? Per gli stessi motivi per cui altre stragi, in altre parti d'Italia vennero duramente perpetrate ai danni della popolazione civile. È stata una strage commessa dai nazisti durante il periodo di occupazione dell'Italia, avvenuta il 21 novembre a Pietransieri, in provincia dell'Aquila, in un bosco bellissimo, oggi meta di turisti e di pellegrini, che vanno anche a visitare i luoghi dell'eccidio. I soldati tedeschi trucidarono 128 persone, di cui 60 donne, senza motivazioni e motivi plausibili, ma per il sospetto che la popolazione civile sostenesse i partigiani.

La zona in cui avvenne il massacro rappresentava uno dei capisaldi della linea difensiva Gustav, su cui le Forze armate tedesche si attestarono dopo lo sbarco alleato a Salerno. Hitler ordinò ai contingenti di andare avanti in Italia. Albert Kesselring, feldmaresciallo delle Forze armate tedesche, nell'ottobre del 1943 aveva fatto affiggere un manifesto proprio in quelle località, tra Rivisondoli, Pescocostanzo, Roccaraso, Roccacinquemiglia e Pietransieri, luoghi oggi noti perché mete meravigliose di turismo estivo ed invernale. In quei giorni quel manifesto in lingua tedesca diceva: «Tutti coloro che si troveranno ancora in paese o sulle montagne circostanti saranno considerati ribelli e ad essi sarà riservato il trattamento stabilito dalle leggi di guerra dell'esercito germanico». Quelle persone si trovavano nelle loro case, furono prese nel corso dei rastrellamenti, fucilate sul posto ed altre nei boschi; si trattò quindi di un eccidio terribile.

In questi giorni il Comune di Roccaraso, le istituzioni locali e i comitati hanno celebrato i 70 anni trascorsi dalla strage. Hanno celebrato le vittime; tra di esse non vi erano solo 60 donne, ma anche 34 bambini al di sotto dei dieci anni e un bimbo di appena un mese, i cui corpi restarono a lungo abbandonati nella boscaglia, sepolti dalla neve. Ci vollero infatti mesi e, in alcuni casi, fu necessario attendere la primavera del 1944 per ritrovare quei poveri corpi.

Ricordo tale eccidio oggi in quest'Aula per coinvolgere il Presidente del Senato e i senatori presenti, ma anche per impegnare tutti noi a fare in modo che quella memoria non si perda e che il nostro Paese, che ha nella sua Costituzione i capisaldi per reagire a quella violenza e a nuova violenza, possa sempre manifestare e riconfermare il suo desiderio di pace nella memoria di quegli eventi. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Fattori).*

Sull'uccisione di una farmacista in provincia di Palermo

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, volevo portare a conoscenza dell'Assemblea un fatto accaduto ieri sera, 21 novembre: Giuseppina Jacona, una farmacista di 79 anni, è stata barbaramente uccisa a Blufi, un centro piccolo vicino a Palermo. Un tentativo di rapina finito male, un tentativo di rapina che davvero ha trovato un esito che sconforta tutti. Una donna di 79 anni, sicuramente inerme, è stata barbaramente uccisa per poche centinaia di euro. Le forze dell'ordine sono intervenute e hanno arrestato i criminali (perché di questo si tratta), però purtroppo il caso lascia uno sconforto negli abitanti di questo piccolo paese che vedevano in questa professionista un punto di riferimento.

Purtroppo, la farmacia è diventata un bancomat della microcriminalità, un posto dove ogni piccolo personaggio dedito alla malavita trova un riscontro facile alle proprie necessità economiche. Il fenomeno delle rapine si sta spostando sempre più dalle banche ai centri commerciali, fino agli esercizi piccoli, in particolare la farmacia. L'indice di pericolosità di questi centri è diventato veramente insostenibile. Voglio ricordare che in questi centri arrivano gli anziani, le persone disabili,

chi ha bisogno davvero di un supporto, quindi ancora di più questo testimonia come la nostra società diventa fragile, attaccabile da fenomeni che vorremmo non vedere tutti i giorni nelle nostre città.

Voglio attirare l'attenzione di tutti su un tema che è oramai all'ordine del giorno nel nostro Paese, quello della sicurezza. Presenterò un'interrogazione lunedì su questo tema, ma credo davvero che quello della sicurezza dei nostri cittadini sia uno degli impegni forti che anche il Parlamento debba prendere. *(Applausi della senatrice Fucksia)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di lunedì 25 novembre 2013

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica lunedì 25 novembre, alle ore 15, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 12,17)*.

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Abbado, Bubbico, Ciampi, Crosio, D'Ambrosio Lettieri, De Pietro, De Poli, Fedeli, Guerra, Minniti, Monti, Pinotti, Stucchi, Tarquinio e Vicari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Capacchione, per attività della 2a Commissione permanente; Dalla Zuanna e Martelli, per attività della 13a Commissione permanente.

Gruppi parlamentari, nuova denominazione, composizione e Ufficio di Presidenza

Con lettera in data 20 novembre 2013, pervenuta in data 21 novembre 2013, il senatore Paolo Romani ha comunicato che il Gruppo parlamentare "Il Popolo della Libertà", a decorrere dal 20 novembre 2013, assume la seguente nuova denominazione: "Forza Italia - Il Popolo della Libertà XVII Legislatura".

Il senatore Paolo Romani ha altresì comunicato di essere stato nominato Presidente *pro tempore* del Gruppo medesimo, sempre a decorrere dal 20 novembre 2013.

Al Gruppo hanno aderito i seguenti senatori: Alberti Casellati, Alicata, Amoruso, Aracri, Berlusconi, Bernini, Bocca, Bonaiuti, Bondi, Bonfrisco, Bruni, Bruno, Caliendo, Cardiello, Carraro, Ceroni, Conti, D'Ambrosio Lettieri, De Siano, Falanga, Fasano, Fazzone, Floris, Galimberti, Gasparri, Niccolò Ghedini, Gibiino, Giro, Iurlaro, Liuzzi, Longo, Malan, Mandelli, Marin, Matteoli, Mazzoni, Messina, Milo, Minzolini, Mussolini, Pagnoncelli, Palma, Pelino, Perrone, Piccinelli, Piccoli, Razzi, Repetti, Rizzotti, Paolo Romani, Maria Rosaria Rossi, Sciascia, Scilipoti, Scoma, Serafini, Sibilia, Tarquinio, Verdini, Villari, Zanettin, Zizza, Zuffada.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

In data 20 novembre 2013 i senatori Compagna, D'Anna, Langella e Ruvolo hanno comunicato di aderire al Gruppo parlamentare Grandi Autonomie e Libertà.

Il Presidente del Gruppo Grandi Autonomie e Libertà ha accettato tale adesione.

Conseguentemente il senatore Compagna cessa di appartenere al Gruppo parlamentare Nuovo Centrodestra e i senatori D'Anna, Langella e Ruvolo cessano di appartenere al Gruppo parlamentare Forza Italia - Il Popolo della Libertà XVII Legislatura.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente pro-tempore del Gruppo "Forza Italia - Il Popolo della Libertà XVII Legislatura" ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

3a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Bondi;
4a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Malan ed entra a farne parte il senatore Bondi;
5a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Malan.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 18 novembre 2013, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 12a Commissione permanente (Igiene e sanità), approvata nella seduta del 12 novembre 2013 - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sulle nuove sostanze psicoattive (COM (2013)619 definitivo) (*Doc*. XVIII, n. 29).
Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro affari regionali
Ministro economia e finanze
Ministro interno
Presidente del Consiglio dei ministri
(Governo Letta-I)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione (1174)
(presentato in data 22/11/2013);
C.1690 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Tonini Giorgio, Zanda Luigi
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione (1168)
(presentato in data 12/11/2013);
senatori Barozzino Giovanni, De Petris Loredana, Cervellini Massimo, De Cristofaro Peppe, Petraglia Alessia, Stefano Dario, Uras Luciano
Modifiche agli articoli 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernenti i requisiti per la fruizione delle deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico (1169)
(presentato in data 12/11/2013);
senatore De Poli Antonio
Modifiche all'articolo 1 della legge 7 maggio 2009, n. 46, recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori (1170)
(presentato in data 13/11/2013);
Regione Sardegna
Istituzione di un regime di zona franca fiscale e doganale integrale nel territorio della Regione autonoma della Sardegna (1171)
(presentato in data 18/11/2013);
senatore Maran Alessandro
Disposizioni concernenti il procedimento per la ratifica dei trattati internazionali (1172)
(presentato in data 18/11/2013);
senatori Campanella Francesco, Crimi Vito Claudio, Endrizzi Giovanni, Morra Nicola, Airola Alberto, Bertorotta Ornella, Blundo Rosetta Enza, Bottici Laura, Buccarella Maurizio, Bulgarelli Elisa, Cappelletti Enrico, Castaldi Gianluca, Catalfo Nunzia, Ciampolillo Lello, Cioffi Andrea, De Pietro Cristina, Donno Daniela, Fattori Elena, Fucksia Serenella, Gaetti Luigi, Girotto Gianni Pietro, Lezzi Barbara, Lucidi Stefano, Mangili Giovanna, Martelli Carlo, Marton Bruno, Molinari Francesco,

Montevecchi Michela, Moronese Vilma, Mussini Maria, Nugnes Paola, Paglini Sara, Pepe Bartolomeo, Petrocelli Vito Rosario, Puglia Sergio, Santangelo Vincenzo, Scibona Marco, Serra Manuela, Simeoni Ivana, Taverna Paola, Vacciano Giuseppe
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica (1173)
(presentato in data 19/11/2013);
senatori Buemi Enrico, Nencini Riccardo, Longo Fausto Guilherme
Sottoposizione alle previsioni processuali e legali ordinarie delle amministrazioni degli organi costituzionali (1175)
(presentato in data 21/11/2013);
senatori Ciampi Carlo Azeglio, Zanda Luigi, Schifani Renato, De Petris Loredana, Zeller Karl, Taverna Paola, Ferrara Elena, Romano Lucio
Istituzione del "Giorno del Dono" (1176)
(presentato in data 21/11/2013);
senatore Buemi Enrico
Introduzione dell'articolo del codice di procedura penale, relativo alla competenza sui reati in danno del magistrato nell'esercizio delle sue funzioni (1177)
(presentato in data 20/11/2013);
senatore Fravezzi Vittorio
Modifiche all'articolo 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 in materia di divieto di interlocking (1178)
(presentato in data 19/11/2013);
DDL Costituzionale
senatore Buemi Enrico
Disposizioni per la revisione delle norme costituzionali sul potere giudiziario (1179)
(presentato in data 20/11/2013);
senatore Gasparri Maurizio
Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l'occupazione (1180)
(presentato in data 20/11/2013);
senatori Ruta Roberto, Caleo Massimo
Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo (1181)
(presentato in data 22/11/2013);
senatore Marcucci Andrea
Istituzione del programma annuale "Città italiana della cultura" (1182)
(presentato in data 22/11/2013);
senatori Nencini Riccardo, Buemi Enrico, Longo Fausto Guilherme
Disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa (1183)
(presentato in data 22/11/2013).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
sen. De Petris Loredana ed altri
Modifiche agli articoli 48 e 51 della Costituzione in materia di riconoscimento allo straniero dell'elettorato attivo e passivo (640)
previ pareri delle Commissioni 3° (Affari esteri, emigrazione), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 19/11/2013);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
sen. Pegorer Carlo

Disposizioni in materia di commemorazione del centenario della prima guerra mondiale (1007)
previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 19/11/2013);
2ª Commissione permanente Giustizia
sen. Marino Mauro Maria
Istituzione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (1002)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 3° (Affari esteri, emigrazione), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 12° (Igiene e sanita'), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 19/11/2013);
2ª Commissione permanente Giustizia
sen. Buemi Enrico ed altri
Concessione di amnistia e indulto (1115)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 19/11/2013);
3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 2010 (1143)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 19/11/2013);
3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012 (1164)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea)
C.1309 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 19/11/2013);
10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo
sen. De Poli Antonio
Norme in materia di servizi di informazione in favore degli utenti dei servizi pubblici (509)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 11° (Lavoro, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 19/11/2013);
12ª Commissione permanente Igiene e sanita'
sen. Granaiola Manuela
Disposizioni per il riconoscimento dei diritti dei pazienti affetti da malattie rare (1068)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 19/11/2013);
13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali
sen. De Petris Loredana ed altri
Disposizioni per l'interdizione dell'attività venatoria nei fondi delle aziende agrituristiche (1000)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare)
(assegnato in data 19/11/2013);

Commissioni 2° e 11° riunite
sen. Ichino Pietro ed altri
Codice dei rapporti di lavoro. Modifiche al Libro V del codice civile (1006)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 12° (Igiene e sanita'), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 19/11/2013);
Commissioni 3° e 6° riunite
sen. Malan Lucio
Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan (1144)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita'), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 19/11/2013);
Commissioni 6° e 12° riunite
sen. De Biasi Emilia Grazia, sen. Mattesini Donella
Disposizioni per favorire la prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo patologico (931)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 19/11/2013);
5ª Commissione permanente Bilancio
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione (1174)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 4° (Difesa), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita'), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali; E' stato inoltre deferito alla 1° Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.
C.1690 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 22/11/2013).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 2ª Commissione permanente Giustizia in data 21/11/2013 il senatore Casson Felice ha presentato la relazione 925, 110, 111, 113 e 666-A sul disegno di legge:
Dep. Ferranti Donatella ed altri
"Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili" (925)
C.331 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (TU con C.927).
A nome delle Commissioni 1° e 2° riunite in data 22/11/2013 i senatori Casson e Zanettin hanno presentato la relazione 116,273,296,394 e 546-A sul disegno di legge:
Sen. Palma Nitto Francesco
"Disposizioni in materia di ricollocamento dei magistrati candidati, eletti o nominati ad una carica politica e riordino delle disposizioni in materia di eleggibilità dei magistrati alle elezioni amministrative" (116).

Affari assegnati

E' stato deferito alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, ai sensi

dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, commi 1 e 2, del Regolamento, l'affare concernente il tema della seconda accoglienza per i richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di protezione internazionale, trattato nel corso dell'audizione di rappresentanti dell'UNHCR, il 9 ottobre 2013 (Atto n. 183).

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 22 ottobre 2013, ha inviato, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, il documento approvato dalla V Commissione permanente (Bilancio) di quell'Assemblea nella seduta del 17 ottobre 2013, concernente la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Verso un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita - Creazione di uno strumento di convergenza e di competitività (COM (2013) 165 final) e la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Verso un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita - Coordinamento ex ante delle grandi riforme di politica economica (COM(2013) 166 final).

Detto documento è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori (Atto n. 182).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento delle attività di Governo, con lettera in data 18 novembre 2013, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 - lo schema decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale (39).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 19 novembre 2013 - alle Commissioni riunite 1a e 4a, che esprimeranno il parere entro il termine del 9 dicembre 2013. Le Commissioni 5a e 6a potranno formulare osservazioni alle Commissioni riunite entro il 3 dicembre 2013.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 1° ottobre 2013, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina di Rodolfo Giampieri a Presidente dell'Autorità portuale di Ancona (n. 16).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è stata deferita - in data 20 novembre 2013 - alla 8a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 10 dicembre 2013.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, con lettere in data 23 e 30 ottobre 2013, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6, del Regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, n. 473, il Documento programmatico di bilancio, per l'anno 2014.

In data 19 novembre 2013, il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, primo comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (*Doc*. CCVII, n. 1).

Il Vice Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 14 novembre 2013, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 24 aprile 1990, n. 100, la relazione sullo stato di attuazione della legge recante norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero, per l'anno 2012.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (*Doc*. LXXXV, n. 1).

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 15 novembre 2013, ha trasmesso:

ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera c), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la relazione sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, per l'anno 2012 (*Doc*. LV, n. 1);

ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la relazione - predisposta dal

Ministero dell'economia e delle finanze - sull'attività di banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale e sulla partecipazione finanziaria italiana alle risorse di detti organismi, per l'anno 20125 (*Doc*. LV, n. 1-*bis*).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a, alla 5a e alla 6a Commissione permanente.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, con lettera in data 18 novembre 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 49-*bis*, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il programma di lavoro recante gli obiettivi e gli indirizzi metodologici dell'attività di revisione della spesa pubblica per il periodo novembre 2013-ottobre 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, in data 19 novembre 2013, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (*Doc*. XXVII, n. 5).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 5, 7, 14 e 15 novembre 2013, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Ente parco nazionale della Majella per l'esercizio 2012 (*Doc*. XV, n. 75). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 13a Commissione permanente;

dell'Ente parco nazionale Gran Paradiso per gli esercizi 2011 e 2012 (*Doc*. XV, n. 76). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 13a Commissione permanente;

dell'Autorità portuale di Ancona per gli esercizi 2011 e 2012 (*Doc*. XV, n. 77). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente;

dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE), per l'esercizio 2012 (*Doc*. XV, n. 78). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente.

Corte di cassazione, trasmissione di ordinanze su richieste di *referendum*

L'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte Suprema di Cassazione, con lettera in data 15 novembre 2013, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 13 e 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, copia delle ordinanze, emesse dallo stesso Ufficio in data 12 novembre 2013, con le quali ha dichiarato la illegittimità delle richieste di *referendum* popolare abrogativi, proposti ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione, aventi ad oggetto l'abrogazione:

dell'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261;

della legge 18 novembre 1981, n. 659;

della legge 31 ottobre 1965, n. 1261;

dell'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138;

dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Dette ordinanze sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

L'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte Suprema di Cassazione, con lettera in data 13 novembre 2013, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 13 e 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, copia dell'ordinanza, emessa dallo stesso Ufficio in data 12 novembre 2013, con la quale ha dichiarato la legittimità della richiesta di *referendum* abrogativo proposto ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione dai delegati di nove Consigli regionali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Puglia, Marche, Friuli-Venezia Giulia, Campania, Liguria e Piemonte sul seguente quesito: "Volete voi che siano abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5, 5-*bis*, della legge 14 settembre 2011, n. 148, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari", come modificato dall'articolo 1, comma 3, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, recante "Conversione in legge, con

modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative, norme delle quali è stato interamente trascritto il testo nella richiesta e delle disposizioni dei decreti legislativi del 7 settembre 2012, n. 155 e n. 156, con i quali il Governo della Repubblica ha dato attuazione alle deleghe di cui alle indicate leggi".

Detta ordinanza è depositata presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

E' pervenuto al Senato un voto della regione Emilia-Romagna concernente il pacchetto di misure sulla costituzione di partenariati pubblico-privato e pubblico-pubblico nell'ambito del programma Orizzonte.

Tale voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (n. 24).

Assemblea parlamentare della NATO, trasmissione di documenti

Il Presidente dell'Assemblea parlamentare della NATO, con lettera in data 31 ottobre 2013, ha inviato il testo di sette risoluzioni, approvate da quel consesso nel corso della Sessione annuale, svoltasi a Dubrovnik dall'11 al 14 ottobre 2013:

risoluzione n. 401 su «Promuovere la stabilità e le prospettive euroatlantiche dei Balcani Occidentali» (*Doc*. XII-*quater*, n. 1);

risoluzione n. 402 su «Afghanistan: una nuova tabella di marcia per politica, economia e sicurezza per il 2014 e oltre» (*Doc*. XII-*quater*, n. 2);

risoluzione n. 403 su «Le implicazioni economiche e strategiche della rivoluzione del petrolio e del gas non convenzionali» (*Doc*. XII-*quater*, n. 3);

risoluzione n. 404 su «La crescente importanza strategica della regione Asia-Pacifico: implicazioni della NATO» (*Doc*. XII-*quater*, n. 4);

risoluzione n. 405 su «La crisi in Siria: implicazioni per la regione e oltre» (*Doc*. XII-*quater*, n. 5);

risoluzione n. 406 su «Migliorare le possibilità di sopravvivenza delle forze di terra della NATO» (*Doc*. XII-*quater*, n. 6);

risoluzione n. 407 su «Nuove idee sull'energia per le forze NATO: maggiore responsabilità, minore domanda, approvvigionamento sicuro» (*Doc*. XII-*quater*, n. 7).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3a e alla 4a Commissione permanente.

Commissione europea, trasmissione di atti e documenti

Nel periodo dal 12 al 20 novembre 2013 la Commissione europea ha inviato atti e documenti di consultazione adottati dalla Commissione medesima.

I predetti atti e documenti sono trasmessi alle Commissioni, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il testo degli atti e documenti medesimi è disponibile presso il Servizio affari internazionali - Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea.

La Commissione europea, in data 15 novembre 2013, ha inviato i seguenti atti e documenti:

Parere della Commissione sul documento programmatico di bilancio dell'Italia (C (2013) 8005), accompagnato dal documento di lavoro dei servizi della Commissione concernente l'analisi del predetto documento programmatico;

Comunicazione della Commissione sui documenti programmatici di bilancio 2014 della zona euro (COM (2013) 900).

I predetti atti e documenti sono trasmessi alla 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Fabio Ratto Trabucco, di Chiavari (Genova), chiede:

la soppressione dei tribunali militari e delle procure militari di Verona e di Napoli con accorpamento

agli uffici giudiziari militari di Roma e transito del relativo personale magistratuale e di cancelleria agli uffici della giurisdizione ordinaria (*Petizione n. 616*);
modifiche al codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e alla legge 21 febbraio 2006, n. 102, in materia di risarcimento dei danni per le vittime di incidenti stradali (*Petizione n. 617*);
modifica all'articolo 134 della Costituzione al fine di introdurre il ricorso di legittimità costituzionale in via principale da parte degli enti locali (*Petizione n. 618*);
la riclassificazione delle invalidità derivanti da danno di guerra (*Petizione n. 619*);
l'eliminazione del collocamento fuori ruolo dei magistrati militari componenti del Consiglio della magistratura militare (*Petizione n. 620*);
la modifica dell'articolo 12 della Costituzione in materia di riconoscimento della lingua italiana quale lingua ufficiale della Repubblica (*Petizione n. 621*);
l'istituzione del "Giorno della memoria in ricordo delle vittime africane durante l'occupazione coloniale italiana" (*Petizione n. 622*);
la soppressione dei tribunali militari di sorveglianza e degli uffici militari di sorveglianza con accorpamento delle funzioni alla Corte militare di appello e transito del relativo personale magistratuale e di cancelleria agli uffici della giurisdizione ordinaria (*Petizione n. 623*);
la modifica all'articolo 134 della Costituzione per l'organizzazione dell'attività della Corte costituzionale in sezioni (*Petizione n. 624*);
disposizioni per la concessione di un credito d'imposta per la frequenza di corsi post-universitari all'estero (*Petizione n. 625*);
modifiche all'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio (*Petizione n. 626*);
il riordino della Scuola di formazione e perfezionamento del personale civile del Ministero della difesa (denominata CivilScuolaDife) attraverso la pubblicazione di un albo dei docenti abilitati (*Petizione n. 627*);
una modifica all'articolo 2 della legge 29 ottobre 1997, n. 374, recante norme per la messa al bando delle mine antipersona, al fine di includere nella definizione di mine antipersona tutte le munizioni *cluster* o submunizioni delle bombe a grappolo, che hanno effetti assimilabili a quelli delle mine antipersona (*Petizione n. 628*);
disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (*Petizione n. 629*);
norme per la riduzione dell'attribuzione di incarichi extragiudiziari ai magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili (*Petizione n. 630*);
modifiche in materia di disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti (*Petizione n. 631*);
l'estensione dei benefici previsti per i lavoratori stranieri impiegati in condizioni di particolare sfruttamento (*Petizione n. 632*);
norme per la prevenzione e la cura dell'anoressia, della bulimia e degli altri disturbi del comportamento alimentare (*Petizione n. 633*);
l'istituzione della "Giornata della memoria delle vittime del fascismo" (*Petizione n. 634*);
il differimento del termine per la presentazione della richiesta, da parte di movimenti o partiti politici, dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (*Petizione n. 635*);
norme per la legalizzazione della prostituzione (*Petizione n. 636*);
l'abolizione dell'otto per mille dell' IRPEF come meccanismo di finanziamento delle confessioni religiose (*Petizione n. 637*);
disposizioni per l'attribuzione di poteri di nomina dei dirigenti e dei direttori delle testate giornalistiche della RAI al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (*Petizione n. 638*);
l'istituzione di una Commissione parlamentare per le pari opportunità (*Petizione n. 639*);
disposizioni in materia di semplificazione amministrativa e burocratica nei settori della pesca e

dell'acquacoltura (*Petizione n. 640*);
la modifica dell'articolo 2 della Costituzione per il riconoscimento del diritto all'acqua come bene comune pubblico (*Petizione n. 641*);
disposizioni in materia di responsabilità amministrativa e contabile degli amministratori e dei dipendenti pubblici (*Petizione n. 642*);
nuove disposizioni in materia di sistemi di informazione per la sicurezza della Repubblica e di disciplina del segreto (*Petizione n. 643*);
l'istituzione di una Giornata della memoria e dell'impegno per le vittime delle mafie (*Petizione n. 644*);
nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari (*Petizione n. 645*);
norme per il riconoscimento della sordocecità quale disabilità unica (*Petizione n. 646*);
il riconoscimento dell'8 settembre quale "Giornata della rinascita della Patria" (*Petizione n. 647*);
la modifica all'articolo 53 della Costituzione in materia di principi generali della legislazione tributaria e garanzia dei diritti del contribuente (*Petizione n. 648*);
norme in materia di tutela dei consumatori contro la pubblicità ingannevole delle compagnie aeree (*Petizione n. 649*);
norme in materia previdenziale in favore di lavoratori e lavoratrici con a carico familiari gravemente disabili (*Petizione n. 650*);
norme in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione (*Petizione n. 651*);
norme in materia di riabilitazione equestre (*Petizione n. 652*);
norme per la celebrazione delle ricorrenze dell'Unità d'Italia (*Petizione n. 653*);
modifiche alla normativa in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per fenomeni di infiltrazione mafiosa (*Petizione n. 654*);
l'istituzione del "Giorno della memoria di tutte le vittime del terrorismo" (*Petizione n. 655*);
disposizioni in materia di obbligo di informazione e di prescrizione dei farmaci equivalenti (*Petizione n. 656*);
l'istituzione in Verona di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte di assise d'appello di Venezia (*Petizione n. 657*);
nuove norme in materia di diritto allo studio degli alunni con disabilità e di insegnanti di sostegno (*Petizione n. 658*);
interventi in favore dei cittadini italiani militari e civili vittime delle persecuzioni naziste e di quanti furono deportati e costretti al lavoro coatto nei territori del Terzo Reich (*Petizione n. 659*);
disposizioni concernenti l'inno ufficiale della Repubblica italiana (*Petizione n. 660*);
la modifica dell'articolo 58 della Costituzione in materia di elezione dei senatori della Repubblica (*Petizione n. 661*);
l'introduzione dell'insegnamento della disciplina "Educazione ai diritti umani" nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria superiore (*Petizione n. 662*);
disposizioni in materia di reati in ambito familiare, di violenza sessuale e di molestie (*Petizione n. 663*);
disposizioni in materia di scomparsa di persone in caso di gravi calamità naturali (*Petizione n. 664*);
disposizioni in materia di certificazione e autocertificazione della convivenza di coppia per legame affettivo (*Petizione n. 665*);
disposizioni per il riconoscimento ai medici fiscali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale del trattamento giuridico ed economico previsto per i medici del Servizio sanitario nazionale convenzionati con le aziende sanitarie locali (*Petizione n. 666*);
norme in materia di vigilanza, controllo e gestione diretta del patrimonio autostradale dello Stato (*Petizione n. 667*);
disciplina organica degli interventi integrali contro la violenza sulle donne (*Petizione n. 668*);
norme in materia di soppressione dell'accesso programmato ai corsi universitari (*Petizione n. 669*);
nuove norme in materia di disciplina del sistema delle comunicazioni audiovisive e sulla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (*Petizione n. 670*);

l'istituzione dell'Autorità italiana per la sicurezza alimentare (*Petizione n. 671*);
disposizioni in materia di agroenergia e per la semplificazione amministrativa nel settore agricolo (*Petizione n. 672*);
nuove norme in materia di equilibrio della rappresentanza elettorale tra candidati di sesso maschile e candidate di sesso femminile (*Petizione n. 673*);
iniziative per la diffusione della cultura scientifica dell'area umanistica (*Petizione n. 674*);
l'istituzione dell'ordinamento professionale e dell'albo dei procuratori ufficiali giudiziari (*Petizione n. 675*);
norme in materia di valutazione dell'efficienza e del rendimento delle strutture e dei dipendenti pubblici (*Petizione n. 676*);
disposizioni per la sicurezza dei prodotti tessili e assimilati (*Petizione n. 677*);
nuove norme in materia di diritto di recesso nei contratti a distanza (*Petizione n. 678*);
modifiche all'articolo 609-*septies* del codice penale in materia di querela di parte e di prescrizione per i reati di abuso sessuale di minori (*Petizione n. 679*);
modificazioni alla disciplina delle denominazioni d'origine dei vini (*Petizione n. 680*);
modificazioni alla disciplina concernente il collocamento anticipato in quiescenza delle lavoratrici e dei lavoratori con figli affetti da *handicap* grave (*Petizione n. 681*);
modifiche all'articolo 66 della Costituzione concernente le dimissioni dei membri del Parlamento (*Petizione n. 682*);
disposizioni per l'introduzione della *class action* nei giudizi civili di risarcimento danni intentati da associazioni di consumatori (*Petizione n. 683*);
norme in materia benefici fiscali per gli investimenti nelle aree svantaggiate (*Petizione n. 684*);
nuove disposizioni in materia di affidamento condiviso dei figli (*Petizione n. 685*);
misure in favore dei sindaci e degli amministratori locali per i rischi derivanti dall'esercizio delle funzioni di protezione civile (*Petizione n. 686*);
modifiche della disciplina del trattamento economico e normativo dei permessi biennali straordinari riconosciuti ai lavoratori con figli affetti da grave disabilità (*Petizione n. 687*);
nuove norme in materia di destinazione degli impiegati assunti a contratto in caso di chiusura di sedi estere del Ministero degli affari esteri (*Petizione n. 688*);
nuove norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per i dipendenti delle imprese cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici (*Petizione n. 689*);
disposizioni per l'accelerazione e la funzionalità dell'amministrazione della giustizia penale e in materia di soppressione di fattispecie incriminatrici (*Petizione n. 690*);
l'esenzione ai fini IMU dei fabbricati appartenenti alle cooperative agricole e ai loro consorzi (*Petizione n. 691*);
nuove disposizioni a sostegno della maternità, istituzione dell'indennità di genitore ed elevazione dell'età pensionabile delle donne (*Petizione n. 692*);
il conferimento della qualità di forza di polizia al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (*Petizione n. 693*);
nuove norme in materia di permesso retribuito in occasione della nascita di un figlio (*Petizione n. 694*);

istituzione del Fondo di garanzia per la copertura assicurativa in favore degli anziani di età superiore a settantacinque anni che svolgono attività di volontariato o che partecipano ad attività ricreative turistiche (*Petizione n. 695*);

nuove norme in materia di uso delle bandiere simboleggianti princìpi e valori universalmente riconosciuti a livello internazionale, riferiti alla pace e ai diritti umani (*Petizione n. 696*);
nuove norme in materia di certificato a punti di idoneità alla guida dei ciclomotori (*Petizione n. 697*);

norme in materia di sicurezza nelle istituzioni scolastiche (*Petizione n. 698*);
estensione dei benefici previdenziali previsti per i lavoratori esposti all'amianto a coloro che sono stati collocati in quiescenza prima dell'entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257 (*Petizione n. 699*);
dichiarazione dell'interesse nazionale del Bioparco di Roma (*Petizione n. 700*);
la regolamentazione dell'uso del telefono cellulare nelle scuole di ogni ordine e grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione (*Petizione n. 701*);
disposizioni relative ai procedimenti riguardanti reati con pene ricadenti nell'indulto, nonché alla prescrizione (*Petizione n. 702*);
nuove norme in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per fenomeni di infiltrazione mafiosa (*Petizione n. 703*);
nuove norme concernenti i veicoli di interesse storico e le autocaravan e altre disposizioni in materia di veicoli (*Petizione n. 704*);
riforma delle istituzioni scolastiche italiane all'estero e interventi per la promozione della lingua e della cultura italiane all'estero (*Petizione n. 705*);
norme in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri (*Petizione n. 706*);
norme in materia di riallocazione degli impiegati assunti a contratto in caso di chiusura di sedi estere del Ministero degli affari esteri (*Petizione n. 707*);
norme in materia di mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda (*Petizione n. 708*);
l'aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza (*Petizione n. 709*);
norme per la concessione di un assegno vitalizio in favore delle persone affette dalla sindrome da talidomide (*Petizione n. 710*);
concessione di un contributo per la costituzione dell'Osservatorio euro-mediterraneo Mar Nero per lo sviluppo sostenibile e la lotta contro la povertà (*Petizione n. 711*);
nuove disposizioni in materia di affidamento condiviso dei figli (*Petizione n. 712*);
nuove norme in materia di requisiti per l'accesso al pensionamento (*Petizione n. 713*);
norme per l'ordinamento della professione di collaboratore parlamentare (*Petizione n. 714*);
l'estensione dei benefici riconosciuti dalla legge in favore delle vittime del terrorismo alle vittime della criminalità organizzata e alle vittime del dovere a causa di azioni criminose, nonché ai loro familiari superstiti (*Petizione n. 715*);
modifiche agli articoli 66, 68, 105, 107 e 134 della Costituzione e attribuzione di funzioni in materia di prerogative parlamentari e di guarentigie della magistratura alla Corte costituzionale (*Petizione n. 716*);
l'esclusione delle associazioni di volontariato, delle cooperative sociali, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni dal conferimento obbligatorio del TFR al Fondo INPS (*Petizione n. 717*);
disposizioni a favore dei lavoratori e dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto e dei loro familiari, nonché delega al Governo per l'adozione del testo unico in materia di esposizione all'amianto (*Petizione n. 718*);
nuove norme in materia di pagamento della provvigione al mediatore (*Petizione n. 719*);
norme per l'istituzione di case da gioco nel territorio della regione Siciliana (*Petizione n. 720*);
nuove norme in materia elettorale (*Petizione n. 721*);
disposizioni in materia di indennità spettante ai membri del Parlamento, nonché di remunerazioni, indennità e pensioni corrisposte dallo Stato o da enti statali e di finanziamenti erogati da soggetti pubblici (*Petizione n. 722*);
nuove norme in materia di recupero del drenaggio fiscale (*Petizione n. 723*);

disposizioni per la valorizzazione e la promozione della "sfoglia emiliano-romagnola" e disciplina della relativa professione (*Petizione n. 724*);
disposizioni per la promozione e lo sviluppo della responsabilità sociale delle imprese (*Petizione n. 725*);

misure per l'integrazione delle donne disabili nel mondo del lavoro (*Petizione n. 726*);
disposizioni in materia di cumulo di prestazioni erogate dall'INPS e dall'INAIL (*Petizione n. 727*);
nuove norme in materia di rieleggibilità del sindaco e del presidente della provincia (*Petizione n. 728*);
disposizioni in favore della provincia di Belluno (*Petizione n. 729*);
disposizioni per la tutela professionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e svago (*Petizione n. 730*);
la disciplina della professione di agente di spettacolo (*Petizione n. 731*);
la facoltà per il personale militare di chiedere un'anticipazione sull'indennità di liquidazione di fine servizio (*Petizione n. 732*);
una nuova legge per la montagna (*Petizione n. 733*);
la soppressione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) mediante la sua trasformazione in Direzione generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (*Petizione n. 734*);
norme per incentivare e diffondere il turismo e la crescita economica tramite lo sviluppo del gioco del golf (*Petizione n. 735*);
nuove norme in materia di riposi e permessi dei genitori adottivi e affidatari (*Petizione n. 736*);
norme per la concessione di permessi retribuiti ai lavoratori sottoposti a trattamento terapeutico (*Petizione n. 737*);
l'introduzione nel codice penale di disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (*Petizione n. 738*);
l'estensione dei beneficiari della maggiorazione pensionistica introdotta dalla legge finanziaria per l'anno 2002 (*Petizione n. 739*);
la riforma della normativa processuale del lavoro (*Petizione n. 740*);
l'introduzione, all'articolo 9 della Costituzione, del principio di tutela dell'ambiente e degli ecosistemi (*Petizione n. 741*);
la disciplina della ricerca e della produzione di "farmaci orfani" (*Petizione n. 742*);
misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti nonché dei comuni compresi nelle aree protette (*Petizione n. 743*);
disposizioni in materia di tutela penale dell'ambiente (*Petizione n. 744*);
disposizioni per l'adeguamento degli stipendi e delle pensioni (*Petizione n. 745*);
modifiche alla Costituzione in materia di cittadinanza civile (*Petizione n. 746*);
disposizioni per la destinazione a finalità sociali di una quota delle vincite realizzate in trasmissioni televisive a quiz (*Petizione n. 747*);
l'istituzione del tutore pubblico dell'infanzia (*Petizione n. 748*);
norme in materia di fecondazione medicalmente assistita (*Petizione n. 749*);
norme in materia di autonomia e indipendenza delle Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità (*Petizione n. 750*);
una legge quadro per l'assistenza, il sostegno e la tutela delle vittime dei reati (*Petizione n. 751*);
l'istituzione dei bilanci di genere per la pubblica amministrazione (*Petizione n. 752*);
disposizioni per l'accesso alla psicoterapia (*Petizione n. 753*);
disposizioni per il raggiungimento degli obiettivi della Conferenza di Lisbona in materia di partecipazione al lavoro delle donne, nonché per l'attuazione dell'articolo 51 della Costituzione (*Petizione n. 754*);
disposizioni per il finanziamento di interventi in favore della mobilità ciclistica (*Petizione n. 755*);
disposizioni in materia di certificazione di conformità sociale delle imprese che non utilizzano il

lavoro minorile (*Petizione n. 756*);
l'istituzione di un sistema di protezione sociale e di cura per le persone non autosufficienti (*Petizione n. 757*);
disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di volontà sui trattamenti sanitari (*Petizione n. 758*);
norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani (*Petizione n. 759*);
norme per la depenalizzazione dell'eutanasia (*Petizione n. 760*);
l'istituzione della "Giornata nazionale contro la violenza sulle donne" (*Petizione n. 761*);
nuove norme in materia di erogazione delle pensioni di reversibilità ai familiari conviventi di handicappati gravissimi (*Petizione n. 762*);
nuove norme in materia di incompatibilità tra le cariche di consigliere comunale e provinciale e di assessore nella rispettiva giunta (*Petizione n. 763*);
una modifica all'articolo 2 della Costituzione volta ad introdurre il riconoscimento e la tutela del diritto al benessere (*Petizione n. 764*);
il riconoscimento della lingua italiana dei segni (LIS) (*Petizione n. 765*);
l'istituzione della "Giornata del rifiuto della povertà" (*Petizione n. 766*);
disposizioni in materia di personale per gli asili nido e i servizi integrativi (*Petizione n. 767*);
la disciplina dell'attività di relazione e lobbismo istituzionale (*Petizione n. 768*);
l'istituzione del marchio etico per il riconoscimento delle imprese socialmente responsabili (*Petizione n. 769*);
l'estensione dei benefici previsti dalla legge ai familiari delle vittime della strage di Ustica (*Petizione n. 770*);
disposizioni concernenti la procedura per la modifica degli statuti delle regioni a statuto speciale (*Petizione n. 771*);

una modifica all'articolo 9 della Costituzione volta ad introdurre il principio della tutela dell'ambiente e della dignità degli animali (*Petizione n. 772*);
che al personale che esercita professioni sanitarie tecnico-infermieristiche in regime di lavoro dipendente a tempo pieno presso strutture sanitarie pubbliche sia riconosciuto il diritto di esercitare attività libero-professionale (*Petizione n. 773*);
disposizioni concernenti il trattamento di quiescenza del personale postelegrafonico cessato dal servizio tra il 1° ottobre 1994 e il 1° ottobre 1995 (*Petizione n. 774*);
norme per la determinazione dell'aliquota IVA applicabile alle forniture di gas metano per uso domestico (*Petizione n. 775*);
agevolazioni fiscali per favorire la locazione di immobili a uso abitativo (*Petizione n. 776*);
nuove norme in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali emigrati e ai loro discendenti (*Petizione n. 777*);
nuove norme in materia di adozione e affidamento internazionali (*Petizione n. 778*);
disposizioni in materia di polizia locale (*Petizione n. 779*);
disposizioni per il riconoscimento della figura professionale del giornalista libero professionista (*Petizione n. 780*);
modifiche al codice civile in materia di condominio negli edifici (*Petizione n. 781*);
norme relative al funzionamento della Biblioteca nazionale centrale di Roma (*Petizione n. 782*);
l'istituzione della figura professionale del mediatore familiare (*Petizione n. 783*);
l'istituzione del Fondo di finanziamento del Fondo globale per la lotta all'AIDS, la tubercolosi e la malaria (*Petizione n. 784*);
modifiche al codice civile in materia di cognome del coniuge e dei figli (*Petizione n. 785*);
l'istituzione di una Commissione bicamerale di inchiesta sulle vicende relative ai fatti accaduti a Genova nel luglio 2001 in occasione del vertice G8 e delle manifestazioni del Genoa Social Forum (*Petizione n. 786*);
nuove norme in materia di detraibilità del costo dell'abbonamento annuale per il trasporto pubblico (

Petizione n. 787);
disposizioni in materia di donazione del corpo *post mortem* a fini di studio e di ricerca scientifica (*Petizione n. 788*);
disposizioni per la definizione transattiva delle controversie promosse da soggetti emotrasfusi danneggiati da trasfusioni di sangue o da emoderivati infetti e modifiche alla legge n. 210 del 1992, recante indennizzo a favore di tali categorie (*Petizione n. 789*);
disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione (*Petizione n. 790*);
disposizioni in materia di incompatibilità e di conflitti di interessi dei titolari delle cariche di Governo e istituzione dell'Autorità garante dell'etica pubblica e della prevenzione dei conflitti di interessi (*Petizione n. 791*);
disposizioni in materia di rapporti tra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti (*Petizione n. 792*);
disposizioni per l'erogazione di un assegno di solidarietà ai cittadini italiani anziani emigrati residenti all'estero (*Petizione n. 793*);
nuove norme in materia di gestione del servizio idrico e determinazione delle relative tariffe nei comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti (*Petizione n. 794*);
disposizioni concernenti l'obbligatorietà e la gratuità dell'istruzione fino a 18 anni di età e altre norme per il potenziamento del sistema scolastico (*Petizione n. 795*);
nuove norme per il potenziamento della lotta contro la violenza sessuale (*Petizione n. 796*);
nuove norme in materia di segretari comunali e provinciali (*Petizione n. 797*);
l'istituzione delle corti d'appello di Sassari e di Taranto (*Petizione n. 798*);
un piano di interventi integrati per la non autosufficienza (*Petizione n. 799*);
nuove norme in materia di conferimento della Croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili impegnate in operazioni militari e civili all'estero (*Petizione n. 800*);
l'istituzione di un nuovo meccanismo di indicizzazione automatico delle retribuzioni da lavoro dipendente (*Petizione n. 801*);
la riforma delle scuole italiane all'estero e interventi per la promozione della lingua e della cultura italiana all'estero (*Petizione n. 802*);
nuove norme in materia di invito a dedurre nei giudizi di responsabilità davanti alla Corte dei conti (*Petizione n. 803*);
nuove norme in materia di organizzazioni di volontariato (*Petizione n. 804*);
disposizioni per l'assunzione di personale da parte dell'Automobile Club d'Italia (ACI) (*Petizione n. 805*);
l'abolizione del titolo di "onorevole" (*Petizione n. 806*);
modifica dell'articolo 639 del codice penale in materia di deturpamento e imbrattamento di cose mobili o immobili altrui ai fini dell'inasprimento delle relative pene (*Petizione n. 807*);
nuove norme in materia di patente a punti (*Petizione n. 808*);
la promozione delle università della terza età (*Petizione n. 809*);
disposizioni in materia di donazione del cordone ombelicale (*Petizione n. 810*);
l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla povertà minorile (*Petizione n. 811*);
agevolazioni per le famiglie numerose in materia di tasse sulle casa (*Petizione n. 812*);
norme in materia di impiego di anziani in attività lavorative socialmente utili (*Petizione n. 813*);
norme per il recupero e la valorizzazione delle testimonianze sonore delle ricerche etnologiche private (*Petizione n. 814*);
nuove norme in materia di limite di popolazione necessario per la costituzione di nuovi comuni (*Petizione n. 815*);
l'istituzione dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata ai fiumi, agli ambiti deltizi e alle zone umide (*Petizione n. 816*);
norme in materia di adozione dei minori da parte delle persone singole e delle coppie stabilmente conviventi (*Petizione n. 817*);

l'istituzione dell'Ordine al merito dei donatori di sangue (*Petizione n. 818*);
nuove norme in materia di rilevazione e registrazione degli infortuni sul lavoro (*Petizione n. 819*);
modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e in materia di dichiarazione di inizio attività (*Petizione n. 820*);
l'istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza (*Petizione n. 821*);
nuove norme in materia di innalzamento del contingente massimo del personale a tempo indeterminato in servizio presso il Corpo forestale dello Stato (*Petizione n. 822*);
nuove norme in materia di rimborsi spese e di diaria dei membri del Consiglio generale degli italiani all'estero (*Petizione n. 823*);
disposizioni in materia di rapporti tra la pubblica amministrazione e i cittadini (*Petizione n. 824*);
disposizioni per la disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifiche al codice civile in materia di procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale (*Petizione n. 825*);

la modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale in materia di remissione del processo e l'abrogazione della "legge Cirami" (*Petizione n. 826*);
una nuova disciplina degli illeciti penali e amministrativi relativi alle società commerciali (*Petizione n. 827*);
disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie del prestatore d'opera (*Petizione n. 828*);
disposizioni per la tutela del diritto allo studio dei bambini delle famiglie dello spettacolo viaggiante e del circo (*Petizione n. 829*);
disposizioni per l'ampliamento delle fattispecie del "silenzio-rigetto" (*Petizione n. 830*);

norme concernenti la mediazione penale nel processo minorile (*Petizione n. 831*);
nuove norme in materia di decisione secondo equità delle cause derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari (*Petizione n. 832*);
la disciplina dell'attività professionale di maestro di ballo (*Petizione n. 833*);
norme a tutela dei mestieri e delle professioni di aiuto alla persona dalla sindrome di *burnout* (*Petizione n. 834*);
il riordino della sanità militare (*Petizione n. 835*);
agevolazioni finalizzate alla ristrutturazione di unità abitative civili e commerciali ubicate nei borghi medioevali della provincia di Lecce e destinate ad uso alberghiero (*Petizione n. 836*);
norme in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico nonché il ripristino della qualifica di dirigente superiore e la costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (*Petizione n. 837*);
norme sulla professione di pedagogista e l'istituzione del relativo albo professionale (*Petizione n. 838*);
l'istituzione della disciplina dei medici specialisti a tempo parziale (*Petizione n. 839*);
norme per la promozione della conciliazione stragiudiziale professionale (*Petizione n. 840*);
la modifica della determinazione del contributo annuo a carico dei revisori contabili (*Petizione n. 841*);
la modifica degli articoli 591-*bis* e 591-*ter* del codice di procedura civile in materia di operazioni di vendita con incanto di beni immobili delegate a un professionista (*Petizione n. 842*);
la definizione delle procedure per la localizzazione di centrali elettronucleari (*Petizione n. 843*);
il ripristino per le imprese artigiane delle condizioni necessarie per usufruire degli esoneri contributivi (*Petizione n. 844*);
l'istituzione dell'arbitro unico nelle controversie private (*Petizione n. 845*);
nuove norme in materia di mercato e di disciplina della raccolta delle scommesse nel settore dei giochi e concorsi pronostici (*Petizione n. 846*);
norme per il riconoscimento, l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti del disabile intellettivo o relazionale (*Petizione n. 847*);
una modifica dell'articolo 33, terzo comma, della Costituzione in materia di parità scolastica (

Petizione n. 848);
nuove norme in materia di Servizio civile nazionale (*Petizione n. 849*);
misure per la promozione di una nuova imprenditorialità giovanile e per il sostegno alla piccola e media impresa nelle aree depresse (*Petizione n. 850*);
misure per la difesa del patrimonio artistico barocco del territorio leccese (*Petizione n. 851*);
il riordino generale dei trattamenti pensionistici di guerra (*Petizione n. 852*);
l'istituzione di una casa da gioco a Santa Cesarea Terme (*Petizione n. 853*);
nuove norme per la colorazione del latte in polvere destinato all'alimentazione zootecnica (*Petizione n. 854*);
nuove norme in materia di contribuzione previdenziale e di regolarizzazione dei contributi non pagati nel settore agricolo (*Petizione n. 855*);
l'istituzione della posizione assicurativa generale giovani (P.A.G.Gio) e della relativa gestione previdenziale presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (*Petizione n. 856*);
norme per la prevenzione e la cura delle malattie mentali (*Petizione n. 857*);
norme per il finanziamento dei lavori di completamento della strada a scorrimento veloce denominata "Fondo Valle Vitulanese" - Benevento (*Petizione n. 858*);
una modifica all'articolo 1 del codice civile relativa al riconoscimento della personalità giuridica ad ogni essere umano (*Petizione n. 859*);
nuove norme per la promozione dell'occupazione (*Petizione n. 860*);
interventi in favore dell'impiantistica sportiva (*Petizione n. 861*);
norme in materia di riduzione del prezzo del gasolio per autotrazione nella regione Lombardia (*Petizione n. 862*);
norme per la realizzazione di interventi di abbellimento artistico negli edifici pubblici (*Petizione n. 863*);
l'istituzione della provincia del Seprio (*Petizione n. 864*);
norme per l'esenzione dall'IVA gravante sui costi relativi a prestazioni alberghiere, ai servizi di ristorazione e sulle spese di alloggio e di ristorazione sostenute per scopi commerciali (*Petizione n. 865*);
l'istituzione in Benevento di una sezione staccata del tribunale amministrativo regionale della Campania (*Petizione n. 866*);
misure atte a disciplinare in modo più equo la concessione dell'indennità di maternità alle braccianti agricole (*Petizione n. 867*);
norme per il prepensionamento di genitori di disabili gravi (*Petizione n. 868*);
norme a tutela della integrità psicofisica dei minori (*Petizione n. 869*);
modifiche all'articolo 2751-*bis* del codice civile, in materia di privilegi sui crediti (*Petizione n. 870*);
una modifica dell'articolo 32 della Costituzione, volta ad inserire la tutela del diritto all'attività sportiva e ricreativa (*Petizione n. 871*);
norme in materia di riduzione dell'aliquota IRAP in favore dell'industria serica (*Petizione n. 872*);
disposizioni in materia di produzione e di commercializzazione del pane (*Petizione n. 873*);
la tutela dell'artigianato artistico (*Petizione n. 874*);
il riconoscimento della Puglia quale regione frontaliera (*Petizione n. 875*);
modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (*Petizione n. 876*);
disposizioni sul trasferimento nei ruoli dello Stato degli insegnanti della scuola primaria dipendenti dalle amministrazioni comunali (*Petizione n. 877*);
norme in materia di asseverazione della documentazione doganale (*Petizione n. 878*);
l'istituzione di una zona franca nel comune di Trapani (*Petizione n. 879)*;
norme per la valorizzazione e la salvaguardia della "Via Francigena" (*Petizione n. 880)*;
norme in materia di cura e tutela dei malati di thalassemia (*Petizione n. 881)*;
il riordino della disciplina delle bande musicali di Esercito, Marina militare, Aeronautica militare, Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di finanza (*Petizione n. 882)*;

norme per la valorizzazione e il recupero della Via Latina (*Petizione n. 883)*;
misure per il finanziamento della protezione sociale per anziani non autosufficienti (*Petizione n. 884)*;
l'istituzione della Commissione per i prezzi dei medicamenti (*Petizione n. 885)*;
l'istituzione del profilo professionale di infermiere coadiutore(*Petizione n. 886)*;
la concessione ai decorati al valor civile e ai loro congiunti degli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare (*Petizione n. 887)*;
l'istituzione della provincia di Pinerolo (*Petizione n. 888*);
la disciplina della dichiarazione della nascita avvenuta in struttura sanitaria ubicata in comune diverso da quello di residenza dei genitori e modifiche al titolo V del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, recante l'Ordinamento dello stato civile (*Petizione n. 889*);
l'istituzione della professione di ottico optometrista (*Petizione n. 890*);
norme in materia di disciplina del *franchising* (*Petizione n. 891*);
nuove norme in materia di impianti di macellazione (*Petizione n. 892*);
il riconoscimento della Patente europea pizzaioli (PEP) (*Petizione n. 893*);
interventi a tutela del patrimonio artistico e culturale della città di Gallipoli (*Petizione n. 894)*;
nuove norme in materia di disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi (*Petizione n. 895*);

nuove norme in materia di assoggettamento a contribuzione degli elementi accessori della retribuzione (*Petizione n. 896*);
disposizioni in materia di tutela e valorizzazione delle società sportive fondate da almeno settanta anni (*Petizione n. 897*);
disposizioni in materia di tutela e valorizzazione dei locali storici d'Italia (*Petizione n. 898*);
disposizioni per la rivalutazione delle pensioni in relazione alle variazioni del potere d'acquisto della moneta (*Petizione n. 899*);
l'istituzione dell'Ordine dei Cavalieri della Patria (*Petizione n. 900*);
nuove disposizioni in materia di responsabilità penale dei minori (*Petizione n. 901*);
norme relative al personale di magistratura della Corte dei conti (*Petizione n. 902*);
l'introduzione del reato di tortura nel codice penale (*Petizione n. 903*);
la redazione del "Codice di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti" (*Petizione n. 904*);
disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto (*Petizione n. 905*);
nuove norme in materia di servizi di informazione per la sicurezza e di disciplina del segreto di Stato (*Petizione n. 906*);
nuove norme in materia di concessione di ricompense al valor civile (*Petizione n. 907*);
norme in favore dei militari di leva e di carriera infortunati o caduti durante il periodo di servizio (*Petizione n. 908*);
modifiche alla normativa sull'ordinamento degli enti locali in materia di violazione dei regolamenti e delle ordinanze (*Petizione n. 909*);
ulteriori modifiche alla disciplina del condominio negli edifici (*Petizione n. 910*);
iniziative atte a ricordare la figura e le opere di Giovannino Guareschi e per la tutela e la valorizzazione dei luoghi a lui collegati (*Petizione n. 911*);
disposizioni per la regolamentazione dell'attività pubblicitaria (*Petizione n. 912*);
norme per la corretta utilizzazione della rete Internet a tutela dei minori (*Petizione n. 913*);
norme in materia di deducibilità delle spese sostenute per l'acquisto di libri di testo scolastici e universitari (*Petizione n. 914*);
la riforma dell'ordinamento giudiziario militare (*Petizione n. 915*);
norme per il riordino del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (*Petizione n. 916*);
il potenziamento degli uffici della giustizia contabile (*Petizione n. 917*);
l'erogazione di un contributo alla comunità brigasca nelle province di Cuneo e Imperia (*Petizione n.*

918);
lo snellimento delle procedure per l'iscrizione agli istituti di istruzione universitaria (*Petizione n. 919*);
il mantenimento del tribunale di Caserta (*Petizione n. 920*);
il riordino degli istituti previdenziali (*Petizione n. 921*);
il riordino delle norme in materia di concessione di onorificenze al merito della Repubblica (*Petizione n. 922*);
interventi in favore dei familiari dei militari deceduti per patologie derivanti dall'utilizzo di uranio impoverito (*Petizione n. 923*);
il riordino della normativa penale in materia di usura (*Petizione n. 924*);
norme per la limitazione dell'esercizio della caccia e della pesca nelle acque interne (*Petizione n. 925*);
l'istituzione di una Giornata nazionale dell'ecologia in occasione del 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi (*Petizione n. 926*);
norme a tutela dei prodotti ortofrutticoli italiani e contro le truffe alimentari (*Petizione n. 927*);
norme per la corresponsione dell'indennità integrativa speciale ai dipendenti pubblici dispensati dal servizio (*Petizione n. 928*);
il riordino degli ordini e delle associazioni professionali mediche e paramediche (*Petizione n. 929*);
l'istituzione della provincia di Pontremoli (*Petizione n. 930*);
norme per la disciplina degli uffici delle segreterie particolari di Ministri, Viceministri e Sottosegretari della Repubblica (*Petizione n. 931*);
interventi a sostegno dei disabili affetti da autismo (*Petizione n. 932*);
l'istituzione del pubblico registro dei condannati in via definitiva per reati di pedofilia e pedopornografia (*Petizione n.* 933);
disposizioni in materia di alienazione di terreni gravati da usi civici (*Petizione n. 934*);
misure volte a garantire la trasparenza delle fatturazioni dei servizi di telecomunicazione (*Petizione n. 935*);
l'adozione di misure per l'internalizzazione delle imprese e il riordino degli enti operanti nel medesimo settore (*Petizione n. 936*);
l'istituzione del Registro nazionale delle imprese italiane all'estero - *Business Communities* (*Petizione n. 937*);
norme volte a garantire l'esame delle petizioni presentate dai cittadini ai sensi dell'articolo 50 della Costituzione (*Petizione n. 938*);
norme in materia di equipollenza tra i diplomi di laurea e i diplomi di laurea magistrale (*Petizione n. 939*);
la modificazione della denominazione dell'Università degli studi di Genova in "Università della Liguria" (*Petizione n. 940);*
l'equiparazione, agli effetti giuridici, delle lauree *honoris causa* conferite a cittadini italiani da università degli Stati Uniti d'America alle lauree rilasciate in Italia (*Petizione n. 941*);
disposizioni concernenti l'acquisizione del cognome della madre da parte dei figli e il cambiamento del cognome del figlio maggiorenne (*Petizione n. 942*);
l'istituzione del distretto autonomo di Roma (*Petizione n. 943*);
norme per la tutela e la valorizzazione dei dialetti e delle culture locali (*Petizione n. 944*);
nuove norme per lo sviluppo economico delle aree depresse (*Petizione n. 945*);
la costituzionalizzazione dell'incompatibilità tra l'incarico di parlamentare e quello di membro di governo (*Petizione n. 946*);
nuove norme in materia di contabilità dello Stato (*Petizione n. 947*);
l'erogazione di un contributo dello Stato per l'adeguamento dell'autostrada Torino-Savona (A6) al Nuovo Codice della strada (*Petizione n. 948*);
norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione medicalmente assistita (*Petizione n. 949*);
l'istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado, nonché il

riconoscimento del trattamento di parità alle scuole non statali (*Petizione n. 950*);
la concessione di ulteriori benefici per i familiari delle vittime della cosiddetta "Banda della Uno Bianca" (*Petizione n. 951*);
norme per il riordino della legislazione sul porto franco internazionale di Trieste (*Petizione n. 952*);
interventi urgenti di recupero e riqualificazione del centro storico di Genova (*Petizione n. 953*);
modifiche all'articolo 55 del codice della navigazione volte alla semplificazione delle procedure amministrative (*Petizione n. 954*);
iniziative a tutela della canzone popolare regionale (*Petizione n. 955*);
nuove norme in materia di risarcimento del danno alla persona *(Petizione n. 956*);
l'istituzione della sezione italiana del Tribunale internazionale "Jan Palach" sui crimini del comunismo nel mondo (*Petizione n. 957*);
l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui comportamenti dei responsabili pubblici, politici e amministrativi, delle imprese private e pubbliche e sui reciproci rapporti (*Petizione n. 958*);
la modifica dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 ("Testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private"), in materia di sanzioni amministrative (*Petizione n. 959*);
norme per il sostegno delle spese legali in processi di criminalità organizzata e terrorismo (*Petizione n. 960*);
interventi a sostegno delle comunità italiane in Slovenia, Croazia e nel Cantone svizzero del Ticino e dei Grigioni (*Petizione n. 961*);
nuove norme in materia di prevenzione dei rischi derivanti dall'uso di pesticidi in agricoltura (*Petizione n. 962*);
l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui finanziamenti dei partiti (*Petizione n. 963*);
norme volte a garantire l'esame dei disegni di legge d'iniziativa popolare presentati alle Camere ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione (*Petizione n. 964*);
norme per la valorizzazione del patrimonio artistico, storico e culturale del territorio del Monte Fumaiolo e del Monte Comero (*Petizione n. 965*);
norme per la tutela dei consumatori riguardo alimenti che contengono sostanze geneticamente modificate (*Petizione n. 966*);
l'istituzione dell'Istituto nazionale per il consumo (*Petizione n. 967*);
la disciplina dell'attività dei tecnici e degli artisti interpreti ed esecutori di musica leggera (*Petizione n. 968*);
norme per lo sviluppo del telelavoro (*Petizione n. 969*);
norme in favore del personale supplente del settore sanitario (*Petizione n. 970*);
nuove norme sulla mutualità volontaria integrativa (*Petizione n. 971*)
norme per la valutazione dei corsi di perfezionamento universitario (*master*) ai fini dell'esercizio degli uffici e delle professioni e nell'ambito della ricerca scientifica (*Petizione n. 972*);
norme volte a garantire l'esame dei disegni di legge d'iniziativa regionale presentati alle Camere ai sensi dell'articolo 121, secondo comma, della Costituzione (*Petizione n. 973*);
concessione di benefici ai familiari delle vittime, militari e civili, decedute all'estero nell'ambito di missioni internazionali di pace (*Petizione n. 974*);
l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui sequestri di cittadini italiani in Afghanistan e in Iran (*Petizione n. 975*);
una riforma della legge elettorale per il Senato in senso maggioritario a turno unico con premio di maggioranza a livello nazionale (*Petizione n. 976*);
l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla linea ferroviaria TAV (*Petizione n. 977*);
norme sul conferimento della cittadinanza onoraria a cittadini stranieri (*Petizione n. 978*);
la modifica all'articolo 63 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, concernente il

procedimento di revisione dello Statuto stesso (*Petizione n. 979*);
ulteriori norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi (*Petizione n. 980*);
disposizioni per la promozione del recupero di biomasse e della produzione e dell'impiego di energia ottenuta da biocarburanti di origine agricola (*Petizione n. 981*);

l'abrogazione della legge 2 agosto 1999, n. 264, recante: "Norme in materia di accessi ai corsi universitari" (*Petizione n. 982*);
disposizioni per il riconoscimento della poliomielite fra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e l'istituzione del Centro nazionale di riferimento per lo studio, la ricerca e la cura della patologia poliomielitica e della sindrome post-polio (*Petizione n. 983*);
l'istituzione del reddito di cittadinanza (*Petizione n. 984*);
modifiche in materia di esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (*Petizione n. 985*);
misure a tutela degli utenti delle compagnie telefoniche circa i costi dei servizi di segreteria telefonica (*Petizione n. 986*);
norme per la promozione della figura professionale dell'animatore di corsia ospedaliera (*Petizione n. 987*);
l'istituzione dell'Autorità garante della parità delle donne e degli uomini nell'accesso ai massimi livelli per l'esercizio delle funzioni pubbliche o di funzioni comunque connesse a interessi pubblici spettanti allo Stato e agli altri enti pubblici (*Petizione n. 988*);
modifiche al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernenti modalità e requisiti per l'iscrizione al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi (*Petizione n. 989*);
nuove norme in materia di arresto e custodia cautelare dei minori imputati di furto in abitazione e di scippo (*Petizione n. 990*);
il divieto di indossare il velo negli istituti scolastici a garanzia del rispetto del principio di uguaglianza (*Petizione n. 991*);
norme per il riconoscimento della guarigione e per la piena cittadinanza e l'integrazione sociale delle persone affette da epilessia (*Petizione n. 992*);
la soppressione dell'obbligo di registrazione degli ospiti delle strutture alberghiere ed assimilate (*Petizione n. 993*);
di sospendere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, concernenti l'adeguamento delle indennità parlamentari al trattamento annuo lordo dei magistrati (*Petizione n. 994*);
disposizioni in materia di trattamento del tumore al collo dell'utero (*Petizione n. 995*);
nuove norme in materia di attività complementari dell'ufficiale giudiziario nel processo civile e modifiche alla disciplina concernente le mansioni e i compensi degli ufficiali giudiziari (*Petizione n. 996*);
l'istituzione della Giornata nazionale della libertà di pensiero, di coscienza e di religione nella data del 17 febbraio (*Petizione n. 997*);
modifiche in materia di requisiti per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro (*Petizione n. 998*);
modifiche alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici nonché delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione (*Petizione n. 999*);

iniziative per celebrare la memoria delle donne partigiane combattenti (*Petizione n. 1000*);
la modifica dell'articolo 215 del codice penale militare di pace in tema di peculato militare al fine del riallineamento della pena con il reato di peculato ordinario di cui all'articolo 314 del codice penale (*Petizione n. 1001*);

la modifica dell'articolo 11 del codice di procedura penale in tema di procedimenti relativi a magistrati militari, con trasferimento della competenza ad altro distretto di corte d'appello avente sede in città diversa da quella dell'ufficio giudiziario militare di appartenenza (*Petizione n. 1002*);
la modifica dell'articolo 195 del codice penale militare di pace in tema di maltrattamenti ad inferiore, al fine del riallineamento della pena con il reato di maltrattamenti di cui all'articolo 572 del codice penale (*Petizione n. 1003*);
il riordino del Centro di formazione del Ministero della difesa (CEFODIFE), con l'istituzione di un albo pubblico dei docenti abilitati (*Petizione n. 1004*).
Tali petizioni, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.
Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 7 al 21 novembre 2013)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 19

AIELLO ed altri: sulla riduzione delle visite fiscali da parte dell'Inps (4-00390) (risp. GIOVANNINI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*)
AMORUSO: sulla chiusura del consolato d'Italia a Spalato (4-00902) (risp. DASSU', *vice ministro degli affari esteri*)
BITONCI: su alcuni episodi di violenza accaduti a Jesolo (Venezia) (4-00736) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)
sulle procedure di tesseramento delle associazioni dei consumatori che ricevono contributi pubblici (4-00798) (risp. VICARI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*)
sulla crisi della Electrolux (4-01062) (risp. DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*)
CENTINAIO, MUNERATO: sulla riduzione delle visite fiscali da parte dell'Inps (4-00312) (risp. GIOVANNINI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*)
CERVELLINI: sugli appalti affidati da Poste italiane ad agenzie di recapito in materia di servizi postali (4-00240) (risp. CATRICALA', *vice ministro dello sviluppo economico*)
CORSINI: sullo Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura di Brescia (4-00485) (risp. MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
CRIMI ed altri: sul cumulo in capo alla stessa persona delle cariche di sindaco di Arconate, consigliere regionale della Lombardia nonché componente della Giunta della stessa Regione (4-00859) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
D'AMBROSIO LETTIERI: sulle disposizioni che fissano il limite di reddito per il diritto all'assegno mensile in favore di mutilati e invalidi civili (4-00110) (risp. GIOVANNINI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*)
D'AMBROSIO LETTIERI ed altri: sulla riduzione delle visite fiscali da parte dell'Inps (4-00392) (risp. GIOVANNINI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*)
DE PETRIS: sulla chiusura dell'ufficio postale di Oricola (L'Aquila) (4-00500) (risp. CATRICALA', *vice ministro dello sviluppo economico*)
DI BIAGIO: sul progetto di riorganizzazione del Centro di meccanizzazione postale di Lamezia Terme (4-00030) (risp. CATRICALA', *vice ministro dello sviluppo economico*)
GAETTI ed altri: sulla riduzione delle visite fiscali da parte dell'Inps (4-00290) (risp. GIOVANNINI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*)
IURLARO: sulla situazione della sicurezza pubblica nella provincia di Brindisi (4-00598) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)
LUMIA: sulla riduzione delle visite fiscali da parte dell'Inps (4-00262) (risp. GIOVANNINI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*)
MATTEOLI: sull'esposizione della bandiera della CGIL presso una caserma della Polizia di Stato di Pisa (4-00565) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)
sull'interruzione del Consiglio comunale di Pisa per i disordini provocati da manifestanti "no Tav" (4-

00669) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)
MATTESINI: sui requisiti tecnico-professionali degli installatori di impianti da fonti rinnovabili (4-00160) (risp. ZANONATO, *ministro dello sviluppo economico*)
MINZOLINI: sul funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile nazionale (UNSC) e sul servizio sociale (4-00514) (risp. KYENGE, *ministro per l'integrazione*)
MUSSOLINI: sul restauro e la valorizzazione della reggia di Caserta (4-00573) (risp. BRAY, *ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo*)
PANIZZA: sulla mancata adozione del regolamento per l'iscrizione nel registro degli organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (4-00363) (risp. CANCELLIERI, *ministro della giustizia*)
SANGALLI ed altri: sul mercato dei servizi di comunicazione in Italia, con particolare riguardo al costo degli *sms* (4-00083) (risp. CATRICALA', *vice ministro dello sviluppo economico*)
SCAVONE ed altri: sulla procedura di selezione di medici esterni cosiddetti convenzionati con l'Inps (4-00327) (risp. GIOVANNINI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*)
SONEGO ed altri: sulla crisi della Electrolux (4-01075) (risp. DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*)
STEFANI: sulla carenza di personale della Polizia di Stato a Vicenza (4-00529) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)
sugli automezzi in dotazione al distaccamento dei Vigili del fuoco di Schio (Vicenza) (4-00906) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)
TOCCI: sul divieto di accesso dei minorenni, anche accompagnati, alla biblioteca Nazionale centrale di Roma (4-00208) (risp. BRAY, *ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo*)
VACCARI ed altri: sulla posizione del Governo italiano in merito all'attuale situazione del popolo saharawi (4-00933) (risp. GIRO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)
Mozioni
DI BIAGIO, ROMANO, OLIVERO, Luigi MARINO, D'ONGHIA, ZIN, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO - Il Senato,
premesso che:
le politiche di attenzione al governo del territorio sono fondamentali e imprescindibili, sia per il corretto ed equilibrato sviluppo ambientale del Paese, che per le conseguenze non trascurabili dovute ad eventi ambientali calamitosi;
i recenti tragici eventi hanno messo in luce, ancora di più rispetto al passato, le gravissime carenze strutturali presenti nel nostro Paese rispetto al tema del dissesto idrogeologico del territorio;
sono sempre più manifesti, infatti, i danni provocati da frane, inondazioni, alluvioni, eventi sismici che feriscono, il più delle volte anche mortalmente, una larghissima parte del territorio nazionale, non capace di sopportare eventi di tale portata, in quanto impoverito, danneggiato ed improvvidamente usato dall'uomo;
negli ultimi decenni l'intero patrimonio territoriale nazionale ha subito una progressiva e continua riduzione delle aree libere e naturali a vantaggio di un incremento degli insediamenti urbani e industriali, con incrementi vicini anche al 500 per cento rispetto ai primi anni del dopoguerra;
i riferimenti statistici più recenti dimostrano come tale tendenza abbia conosciuto un'ulteriore accelerazione negli ultimi anni, in particolare nelle aree metropolitane del Sud, e come la crescita della superficie urbanizzata in alcune aree abbia limitato fortemente il mantenimento delle attività agricole primarie e favorito una crescita esponenziale dei consumi energetici;
sono più di 29.000 i chilometri quadrati di territorio nazionale che presentano elevati aspetti di criticità sotto il profilo idrogeologico e più di 10 milioni i cittadini che vivono in insediamenti abitati costruiti su queste aree, mentre più del 40 per cento dei comuni presenta superfici ad elevato rischio sismico, evidenziando la drammatica emergenza in atto sulla quasi totalità del territorio nazionale, in particolare nel Mezzogiorno ma non solo, le cui conseguenze, in termini di perdita di vite umane e di danni economici sono note a tutti;

il dissesto idrogeologico rappresenta per il nostro Paese un problema di notevole rilevanza; il rischio idrogeologico ed idraulico è diffuso in modo capillare e si presenta in modo differente a seconda dell'assetto geomorfologico del territorio: frane, esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio, trasporto di massa lungo le conoidi nelle zone montane e collinari, esondazioni e sprofondamenti nelle zone collinari e di pianura;

tutto ciò è da sommare ai terremoti che hanno colpito la penisola causando danni economici consistenti, valutati per gli ultimi 40 anni in circa 135 miliardi di euro, impiegati per il ripristino e la ricostruzione post-evento. A ciò si devono aggiungere le conseguenze non traducibili in valore economico sul patrimonio storico, artistico, monumentale, per non tacere della perdita di vite umane;

la riqualificazione edilizia del patrimonio abitativo italiano stenta a decollare: a quanto risulta dalle indicazioni di studi effettuati sulla materia, circa il 70 per cento dell'intero patrimonio necessita di interventi di miglioramento ed efficientamento; i recenti «piani casa» varati hanno trovato evidenti difficoltà ad essere attuati e, comunque, non hanno tenuto conto di misure che prevedono un corretto e rispettoso utilizzo del territorio, nonché di un sistema di incentivazione per il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio, per la delocalizzazione dalle aree esposte a forte rischio e per garantire priorità di intervento in queste ultime;

uno degli aspetti più rilevanti, legato all'aumento del rischio idrogeologico, è quello relativo al fenomeno dell'abusivismo, che, come tanti casi di cronaca hanno drammaticamente dimostrato, è connesso alla violazione delle norme in materia di sicurezza; dati alla mano, salta all'occhio come il fenomeno sia maggiore nelle aree del Paese a tradizionale presenza malavitosa: in Campania, Sicilia, Calabria e Puglia si concentra il 46,2 per cento delle infrazioni accertate dalle forze dell'ordine, ma le infrazioni sono ben più distribuite se intese come incoerenze con le indicazioni di cui ai piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (Pai) di cui al decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge 267 del 1998;

sono necessarie azioni in funzione del ripristino delle condizioni di sicurezza del territorio e del miglioramento dell'efficienza del patrimonio abitativo e industriale presente nel Paese, con particolare attenzione agli aspetti che riguardano l'esposizione al rischio idrogeologico e sismico;

sono state tantissime le risorse investite negli ultimi anni per fronteggiare le emergenze legate agli eventi, che hanno provocato ingentissimi danni alla difesa del suolo, che però, in assenza di piani di prevenzione ben strutturati e organizzati e dell'attenzione continua e prioritaria ai conseguenti interventi di mitigazione del rischio, hanno perso efficacia e con un ulteriore ritardo sul concorso delle azioni di prevenzione richiamate;

appare opportuno evidenziare che la Commissione europea nel 2009 ha adottato il libro bianco "Adattarsi ai cambiamenti climatici: verso un quadro d'azione europeo", attraverso il quale ha indirizzato gli Stati membri ad elaborare le rispettive strategie di adattamento nazionali. Ad oggi risulta che questa strategia sia stata adottata da 15 Stati membri, ed in tale scenario il 21 dicembre 2012, il Ministro dell'ambiente *pro tempore* ha presentato al Cipe una proposta di delibera recante le linee strategiche per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la sicurezza del territorio;

stando alle informazioni a disposizione in riferimento alla suddetta proposta di delibera è stato programmato l'avvio di una rapida consultazione pubblica sugli "Elementi per una strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici", ma la fine della scorsa Legislatura non ha consentito di proseguire tale progetto, pertanto non sarebbe stato attuato lo stanziamento per il finanziamento del programma finalizzato a dare seguito alla proposta di delibera;

ai suddetti aspetti va ad aggiungersi che il disegno di legge di stabilità per il 2014, di cui attualmente è in corso l'*iter* di approvazione, sebbene abbia orientato alla difesa del suolo specifiche iniziative, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, è autorizzata la spesa di appena 30 milioni di euro per l'anno 2014 finalizzata agli interventi di messa in sicurezza del territorio e di monitoraggio delle iniziative contro il dissesto idrogeologico: risorse alquanto esigue che non consentono alcuna programmazione degli interventi;

già nella XVI Legislatura il Parlamento ha approvato iniziative in materia che indirizzavano il

Governo a prevedere misure, anche finanziarie, finalizzate all'adozione di un piano di interventi straordinari per il recupero del territorio dal rischio idrogeologico che, ad oggi, risultano non essere state messe in pratica;
il problema del dissesto idrogeologico del territorio e dei cambiamenti climatici non riguarda solo l'Italia ma, come è stato anche evidenziato dal Presidente del Consiglio nazionale dei geologi in occasione dell'incontro a Vancouver con la Federazione nazionale dei geologi canadesi, proprio per un confronto globale sulle questioni professionali ed ambientali in materia di dissesto idrogeologico, coinvolge anche altri Paesi dove insistono criticità non meno gravi, per cui è fondamentale che la difesa complessiva dell'ambiente diventi un obiettivo strategico e prioritario anche dell'agenda europea,
impegna il Governo:
1) a dare seguito agli atti di indirizzo approvati in Parlamento, che già impegnavano i precedenti Governi a destinare risorse all'attuazione del piano straordinario di interventi per la messa in sicurezza e riqualificazione del territorio nazionale e del patrimonio abitativo pubblico e privato, esposto a rischio sismico e idrogeologico;
2) ad adottare iniziative, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle competenze attribuite alle Regioni e agli enti locali dalla legislazione vigente, anche di natura economica, finalizzate alla predisposizione di un piano ventennale di opere che prevedano:
a) la messa in sicurezza del territorio nazionale attraverso una stima completa delle aree dove intervenire, un elenco delle opere e dei relativi costi, l'individuazione degli interventi sulla base di indici tecnici che ne determinino le priorità e il coinvolgimento di tutti gli organismi preposti;
b) un congruo stanziamento per un impegno di spesa annuale per l'ottimizzazione del territorio nazionale;
c) la valutazione dell'opportunità di vincolare una quota del bilancio statale alla costituzione di un fondo di garanzia per il lucro cessante delle attività economiche esistenti sul territorio oggetto di evento sismico e/o idrogeologico;
3) ad adottare tutte le misure necessarie, integrando quanto timidamente introdotto nel disegno di legge di stabilità per il 2014, per favorire la prevenzione dei fenomeni e gli interventi a difesa del suolo, sollecitando il rafforzamento e lo sviluppo delle attività di complesso monitoraggio del territorio nazionale;
4) ad assumere iniziative di competenza per rafforzare il sistema dei controlli e prevedere un inasprimento delle sanzioni sui comportamenti dei singoli cittadini e dei privati in funzione di una maggiore attenzione al rispetto del suolo, garantendo l'applicazione di sanzioni certe per gli attori che non rispettino le normative in materia;
5) a promuovere una rivisitazione della normativa vigente in materia di controlli, al fine di prevedere l'introduzione di meccanismi sanzionatori in caso di inadempienze accertate da parte delle pubbliche amministrazioni;
6) a sviluppare un sistema di contrasto efficiente all'abusivismo e all'edificazione selvaggia;
7) ad assumere iniziative volte a prevedere, ove possibile, una progressiva delocalizzazione di tutti gli insediamenti, abitativi e produttivi, dalle aree a forte rischio idrogeologico;
8) ad adoperarsi nelle competenti sedi europee affinché, anche a livello comunitario, si affronti al più presto il delicato problema della prevenzione e della difesa del territorio, anche eventualmente sollecitando l'adozione di provvedimenti incisivi che consentano soluzioni condivise e comuni per la gestione del territorio e per il monitoraggio delle situazioni a rischio idrogeologico, e che eventualmente prevedano anche la costituzione di un fondo per la bonifica degli alvei dei fiumi e dei loro affluenti, nonché la costituzione di un centro europeo di raccolta dati.
(1-00178)
MORONESE, BLUNDO, CASTALDI, CIAMPOLILLO, CIOFFI, GIROTTO, SANTANGELO, SCIBONA, AIROLA, NUGNES, BENCINI, BERTOROTTA, BOTTICI, BULGARELLI, DONNO, FUCKSIA, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MONTEVECCHI, PAGLINI,

SERRA, TAVERNA - Il Senato,

premesso che:

Firema Trasporti SpA opera nel settore metalmeccanico e si occupa di progettazione, costruzione e riparazione di locomotive, treni, metropolitane e tram. Fino a fine luglio 2010, occupava complessivamente 774 unità lavorative, di cui 81 apprendisti, nelle sedi di Milano, Spello (Perugia), Potenza e Caserta, dove è situata l'unità produttiva più rilevante;

Firema Trasporti SpA viene costituita nel 1993 dall'aggregazione di 4 aziende (Officine Fiore, Officine Stanga, Officine Casaralta ed Ercole Marelli Trazione) che, singolarmente, avevano maturato oltre 80 anni di esperienza nel settore ferroviario, con l'obiettivo di creare un polo nazionale in grado di competere con i principali operatori internazionali (Alstom, Bombardier);

successivamente, al polo così costituito si è unita Finmeccanica, con una quota rilevante del 49 per cento. A partire dal giugno 2003 si realizzava la progressiva uscita dalla compagine sociale dei soci privati e di Finmeccanica, conclusasi formalmente il 6 aprile 2005;

successivamente, si realizzava il riassetto dell'azionariato attraverso il veicolo del socio unico GMR SpA, controllato interamente dalla famiglia Fiore, famiglia di imprenditori napoletani i cui interessi, oltre al settore ferroviario, riguardano diversi *business*, quali la progettazione, l'edilizia, l'energia, il settore editoriale e quello finanziario;

la riorganizzazione produttiva ed organizzativa realizzata nel corso degli anni ha comportato la soppressione dei siti produttivi di Cittadella (Padova), Ercole Marelli (Milano) e Casaralta ed Ercolano (Napoli), con una significativa riduzione di struttura e di personale;

rilevato che:

l'assemblea degli azionisti del 24 luglio 2010 ha approvato la situazione patrimoniale al 30 giugno 2010, *ex* art. 2446 e art. 2447 del codice civile e, all'esito della discussione, ha dichiarato non sussistere le condizioni per ripianare le perdite della società ed operare la sua ricapitalizzazione, deliberando il ricorso ad una procedura concorsuale ed autorizzando il presidente del consiglio d'amministrazione a presentare istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche e integrazioni (cosiddetta legge Marzano);

a seguito del ricorso depositato in data 30 luglio 2010 e a fronte di un grave dissesto economico e finanziario che stava portando l'azienda verso la bancarotta, con conseguente interruzione dell'attività produttiva, il Ministero dello sviluppo economico ha accolto immediatamente l'istanza dell'azienda per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, prevista dalla citata legge Marzano;

con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 agosto 2010, la società Firema Trasporti SpA, con sede legale a Napoli e sede amministrativa a Caserta, è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 347 del 2003 ed è stato nominato commissario straordinario il professor avvocato Ernesto Stajano;

con la sentenza n. 59/10, in data 13 agosto 2010, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato lo stato di insolvenza della Firema Trasporti;

con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 marzo 2011 è stata autorizzata l'esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali facenti capo alla Firema Trasporti SpA in amministrazione straordinaria;

in data 23 febbraio 2012, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 4, comma 4-*ter*, del decreto-legge n. 347 del 2003, ha disposto la proroga per ulteriori 12 mesi del termine di esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali. Successivamente, in data 29 gennaio 2013, il commissario straordinario, considerato che la procedura di cessione era ancora in corso ed appariva improbabile che la stessa potesse essere definita entro il termine di scadenza del programma fissato per il 18 marzo 2013, ha chiesto una nuova proroga. Con decreto ministeriale 27 febbraio 2013, quindi, il Ministro ha disposto la proroga per ulteriori 12 mesi (quindi fino al 17 marzo 2014) del termine di esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali;

nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 17 settembre 2010, veniva deciso che, ad esclusione degli apprendisti, per i quali le parti avevano concordato di ricorrere all'istituto della cassa integrazione in deroga, il commissario straordinario avrebbe presentato istanza finalizzata ad ottenere la concessione dell'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 347 del 2003, e dell'articolo 7, comma 10-*ter*, della legge n. 236 del 1993, a far data dal 2 agosto 2010 e per tutta la durata dell'attività del commissario, quindi, fino al 1° agosto 2011;

l'accordo prevedeva che l'intervento della cassa integrazione sarebbe stato richiesto in favore di un numero massimo di 693 unità lavorative, di cui 414 occupate presso la sede di Caserta;

con decreto del 24 dicembre 2010, il Ministero del lavoro ha concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Firema Trasporti SpA;

con successivi decreti, a seguito delle proroghe del termine di esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali è stata altresì concessa la proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria fino al mese di marzo 2014;

considerato che:

Firema ha partecipato ai più importanti progetti che hanno caratterizzato la crescita del trasporto pubblico in Italia, diventando, grazie alla posizione altamente competitiva acquisita sul mercato nazionale ed internazionale, un fiore all'occhiello del *made in Italy*. La gamma produttiva spazia dalle locomotive a trazione *diesel* ed elettrica, ai treni regionali a singolo e a doppio piano, agli equipaggiamenti elettrici, ai motori di trazione, ai convertitori, ai sistemi di comunicazione e videosorveglianza di ultima generazione;

il ciclo di produzione di Firema Trasporti SpA è "a filiera completa", dal prototipo fino al prodotto finito, messa in servizio e assistenza in garanzia. Firema Trasporti, inoltre, ha espletato attività cantieristiche per la manutenzione sui treni in servizio anche di produzione di terzi;

in ragione della redditività, anche se negativa nei bilanci, dell'azienda o dei suoi rami, il commissario straordinario si è impegnato attivamente nel mantenimento delle commesse in corso di esecuzione al momento dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ha proceduto alla rinegoziazione delle stesse (Trenitalia, Regione Campania, Regione Lombardia e Regione Sardegna) al fine di salvaguardare l'operatività dell'azienda in vista della ricollocazione sul mercato;

in particolare, le commesse in corso al momento dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria erano principalmente le seguenti: i treni del servizio regionale per le Ferrovie Nord Milano; il treno Meneghino per la metropolitana ATM di Milano; i treni *diesel* a scartamento ridotto per il servizio di trasporto regionale delle Ferrovie Appulo-Lucane; i treni *diesel* a scartamento ridotto per il servizio di trasporto extraurbano della Sardegna; i treni destinati al trasporto suburbano per la SEPSA; i treni monopiano ad alimentazione elettrica, destinati al trasporto regionale della città di Fortaleza (Brasile);

tutte le attività sviluppate durante il periodo di commissariamento sono state realizzate con costante e puntuale rispetto degli accordi previsti, confermando, grazie anche al patrimonio tecnologico ed al *know how* delle maestranze acquisito nei lunghi anni di esperienza, l'affidabilità e la credibilità dell'azienda;

la procedura di vendita delineata nel programma di cessione dei complessi aziendali di Firema Trasporti SpA, presentato dal commissario straordinario al Ministero dello sviluppo economico e autorizzato dallo stesso il 18 marzo 2011, indica tra le linee guida da seguire per la medesima procedura innanzitutto la conservazione dell'integrità aziendale e la salvaguardia dei livelli occupazionali;

la società oggi si trova in una condizione molto delicata, dovuta all'esaurimento di molte delle commesse, per le quali viene impiegata circa il 50 per cento della forza lavoro, mentre la restante parte è posta in cassa integrazione straordinaria, senza la speranza di prospettive occupazionali;

considerato, inoltre, che:

il 7 novembre 2013 si è riunito a Roma il coordinamento sindacale della Firema per discutere della

grave situazione dell'azienda. Nel corso dell'incontro sono state affrontate due questioni: l'esito del bando per la cessione dell'azienda e la situazione generale del comparto ferroviario. Con riferimento al primo aspetto, è emerso che, al di là delle indiscrezioni giornalistiche sui possibili acquirenti della società, le notizie non sono rassicuranti: risulta infatti che vi sia una sola offerta per l'acquisto dell'intera azienda e sembrerebbe inoltre che i contenuti della medesima possano essere assai nefasti sul piano occupazionale, tenuto conto che prevedono l'assunzione di solo una parte dei lavoratori e prevedono una deroga al contratto collettivo nazionale del lavoro relativa alle retribuzioni;
in ragione della drammaticità economica e sociale della situazione in cui vertono l'azienda e i suoi lavoratori, il coordinamento ha inteso chiedere un approfondimento con il commissario straordinario, al fine di valutare dettagliatamente l'offerta pervenuta nonché, in caso di esito insoddisfacente, la possibilità di predisporre un nuovo bando;
relativamente al secondo problema, è apparso evidente come la situazione di crisi aziendale di Firema non sia l'unica nel comparto ferroviario e che la crisi coinvolge molte altre realtà produttive, richiedendo la necessità di un intervento immediato volto al rilancio delle attività in tale settore strategico. Occorre pertanto un'iniziativa governativa volta a salvaguardare il ruolo e le prospettive dell'industria ferroviaria italiana, in stretta sintonia anche con le scelte che le imprese di trasporto sono chiamate ad effettuare per l'acquisto di nuove vetture, tenuto conto anche dello stanziamento previsto nella legge di stabilità per il 2014 di 200 milioni di euro per l'acquisto di materiale rotabile ferroviario,
impegna il Governo:
1) a sostenere l'industria operante nel settore ferroviario, garantendo la continuità operativa del sito Firema Trasporti SpA di Caserta e il mantenimento delle eccellenti professionalità impiegate;
2) a sostenere investimenti nel settore del trasporto ferroviario in modo da assicurare alla Firema Trasporti SpA una ripresa delle commesse e da garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali nel sito campano del gruppo Firema;
3) a promuovere iniziative di politica industriale volte a sostenere il settore delle aziende che operano nel campo della progettazione e costruzione del materiale rotabile, attraverso la convocazione di un tavolo tecnico-istituzionale che veda il coinvolgimento delle aziende, delle parti sociali e delle istituzioni nazionali, regionali e locali interessate;
4) ad adottare, al più presto, con particolare riferimento alle regioni del Mezzogiorno, una serie di interventi diretti a favorire una politica di sviluppo, ricerca e innovazione in grado non solo di rilanciare il sistema economico produttivo dell'intera area, ma anche di favorire la creazione di nuove prospettive occupazionali.
(1-00179)

Interrogazioni

COCIANCICH - *Al Ministro degli affari esteri* - Premesso che:
il conflitto in Darfur, a 10 anni dal suo inizio, non cessa di fare vittime e le violazioni dei diritti umani in Sudan proseguono impunemente;
il 17 novembre 2013, sono ripresi i bombardamenti da parte delle forze armate sudanesi che stanno compiendo *raid* aerei in sud Kordofan e in Darfur, come testimonia un video ripreso dai ribelli del "Sudan people liberation movement North" e diffuso da "Italians for Darfur", che mostra la distruzione e le vittime nel villaggio di Buram, sui monti Nuba, sud Kordofan;
le persone bisognose di aiuti umanitari sono circa 4 milioni e le persone costrette alla fuga dai nuovi scontri nell'ultimo anno sono oltre 140.000;
non si intravede una soluzione pacifica del conflitto e le denunce di violenze contro civili sia nei villaggi delle province sia nei dintorni e all'interno dei campi per sfollati del Darfur, nel Kordofan e nello stato del Nilo Blu stanno aumentando, come le aggressioni nella capitale nei confronti di esponenti della società civile e studenti;
visto che:
una delegazione dell'opposizione sudanese è stata ricevuta la scorsa settimana da alcuni componenti della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, che hanno raccolto la

denuncia dell'imminente e inevitabile scoppio di una nuova guerra civile in Sudan;
le accuse del "Sudan revolution front" contro il Governo del presidente Omar al Bashir di aver ripreso i massacri nel Paese sono state supportate da prove documentali e video fornite durante le visite ufficiali con parlamentari e istituzioni,
si chiede di sapere:
se e quali iniziative il Governo italiano intenda intraprendere, visti i considerevoli rapporti diplomatici ed economici con il Sudan, per chiedere conto al Governo sudanese della recrudescenza dell'azione militare;
se e quali azioni possa mettere in campo la nostra cooperazione all'interno del sistema dell'assistenza umanitaria delle Nazioni unite o dell'Unione europea per portare generi di primo conforto e assistenza sanitaria agli sfollati del Darfur e del Sud Kordofan coinvolti e colpiti nei recenti attacchi.
(3-00481)
CAPACCHIONE, VACCARI - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno e delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:
il territorio della Campania, e in special modo l'area compresa tra il nord della provincia di Napoli e il sud ovest della provincia di Caserta, è interessato da oltre 20 anni da un sistematico inquinamento dei suoli e delle acque in virtù dello scellerato e criminale smaltimento di rifiuti urbani, speciali, industriali e tossico-nocivi;
risultanze investigative frutto di indagini tecniche e di audizioni di collaboratori di giustizia sin dal 1991 hanno evidenziato l'interesse dei *clan* camorristici nell'attività di smaltimento dei rifiuti;
la perizia del geologo Giovanni Balestri, commissionata dalla Direzione distrettuale antimafia nell'ambito del procedimento a carico di Chianese Cipriano ed altri, imputati di disastro ambientale con l'aggravante del metodo mafioso, ha fissato nel 2064 la data presumibile della contaminazione irreversibile della falda profonda nella "area vasta" di Giugliano, Villaricca, Villa Literno, Parete;
la messa in sicurezza e la bonifica dell'area vasta e della "terra dei fuochi" è diventata inderogabile non solo per impedire la compromissione ulteriore dello stato di salute dei terreni ad alta vocazione agricola ma anche e soprattutto per impedire ripercussioni inevitabili sulla salute dei cittadini;
inspiegabilmente, il valore dei terreni dell'area vasta sta subendo un incremento non giustificato dalle regole del mercato;
il Commissario per le bonifiche per la Regione Campania sta provvedendo all'indizione di gare d'appalto per l'espletamento dei suddetti servizi;
esiste la previsione di investimenti nello stesso comparto da parte dell'Unione europea;
premesso altresì che, a quanto consta agli interroganti:
risulta che nell'ambito di un procedimento (n. 48 del 2010 e fascicoli riuniti) trattato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione delle Misure di prevenzione, nel corso dell'anno 2012 è stato individuato un preoccupante tentativo da parte di soggetti ritenuti vicini al noto *clan* dei Casalesi di infiltrarsi nel settore delle bonifiche ambientali del territorio campano, tramite la costituzione (in data 24 settembre 2012) di un'apposita società denominata Eco Art;
la società, ritenuta emanazione di tal Pasquale Pirolo, soggetto già processato e condannato per associazione mafiosa negli anni '80, nonché ritenuto prestanome del noto Antonio Bardellino, è stata sottoposta a sequestro di prevenzione nel dicembre 2012 dal suddetto tribunale a seguito di indagini svolte dalla Questura di Caserta, dalla DIA di Napoli e dalla DIA di Milano;
nel corso delle indagini si accertava l'esistenza di rapporti tra Pasquale Pirolo, altre persone a lui collegate ed alcuni imprenditori e tecnici dell'area milanese aventi specifica competenza nel settore in questione, cui veniva chiesto di sperimentare tecnologie avanzate nel settore delle bonifiche ambientali nel territorio dell'agro aversano;
in altri procedimenti trattati, nel frattempo, dalla Procura di Napoli emergerebbero collegamenti tra Pirolo e Ferraro Nicola, politico regionale che risulterebbe essere contiguo al *clan* dei Casalesi;
dagli atti dell'inchiesta condotta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere risulta altresì che i tecnici contattati avevano ottenuto assicurazioni circa la buona riuscita delle operazioni in virtù di non meglio

precisate "protezioni istituzionali" vantate dagli emissari campani del gruppo, che si riferivano espressamente a contatti con esponenti dei servizi di sicurezza nazionale;
al contempo risulta che uno di tali emissari era stato in precedenza oggetto di intercettazioni nel fascicolo relativo alla cattura di Antonio Basco, noto *killer* del *clan* dei Casalesi;
l'intervenuto sequestro della società Eco Art, che aveva chiesto l'accreditamento presso la Regione Campania, non consente di ritenere cessato il pericolo di infiltrazione del *clan* nel lucroso affare delle bonifiche ambientali, posto che non esclude la probabile esistenza di altre compagini societarie sorte al medesimo scopo e non ancora individuate dalla magistratura;
è attualmente in corso il censimento, da parte della Regione, delle aree da sottoporre a intervento di bonifica con impiego di finanziamenti pubblici,
si chiede di sapere:
quali iniziative siano state adottate o si intenda adottare per impedire infiltrazioni della criminalità organizzata nel comparto della bonifica ambientale;
quali procedure siano state adottate o si intenda adottare per impedire che la classificazione delle aree da sottoporre a bonifica possa subire influenze da parte della camorra o da speculatori di altro genere al fine di intercettare indebitamente provvidenze pubbliche o ristori economici non dovuti;
quale esito abbiano avuto le indagini sulle infiltrazioni del *clan* dei Casalesi e sugli accordi tra la fazione Zagaria, apparati di sicurezza e funzionari del Commissariato per l'emergenza rifiuti nel 2007-2008 e già oggetto, nel 2010, di due interrogazioni parlamentari rimaste senza risposta (3-02219 del Senato e 4-11308 della Camera).
(3-00482)
MONTEVECCHI, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, VACCIANO, CASTALDI, GIROTTO, MANGILI - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
sul Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse del Ministero dello sviluppo economico del 31 maggio 2013, n. 5, è stata pubblicata una richiesta di permesso di ricerca in terraferma presentata dalla società Exploenergy Srl, denominata Castiglione di Cervia, con sede legale in San Donato Milanese (Milano), via J. Kennedy, n. 26;
l'ubicazione e delimitazione del permesso riguarda le province di Ravenna e di Forlì-Cesena ed i comuni di Ravenna, Cervia, Cesena, Forlì, Cesenatico e Bertinoro;
l'istanza di permesso riguarda una superficie di 331,9 chilometri quadrati di terreno, all'interno del parco regionale del Delta del Po e del sito della rete Natura 2000 SIC-ZPS (sito di importanza comunitaria e zona di protezione speciale) pineta di Classe, con Exploenergy al 100 per 100. Le fasi del procedimento amministrativo riguardano istruttoria pre-Cirm (Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie) e VIA, con successiva emanazione di un decreto;
considerato che:
in data 8 marzo 2013, il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato il documento «Strategia energetica nazionale: per un'energia più competitiva e sostenibile», con il quale si intende definire obiettivi, priorità e scelte di fondo pluriennali;
con riferimento alla produzione sostenibile di idrocarburi nazionali, la Strategia energetica nazionale precisa esplicitamente che «il Governo non intende perseguire lo sviluppo di progetti in aree sensibili in mare o in terraferma, ed in particolare quelli di *shale gas*»;
lo *shale gas* è un gas naturale ricavato da giacimenti non convenzionali di rocce sedimentarie, per lo più argille parzialmente diagenizzate, che si sono formati in aree coperte da acqua superficiale, gas estraibile attraverso perforazioni orizzontali e fatturazioni idrauliche, quindi, interventi di *fracking* che a giudizio degli interroganti destano preoccupazione e paura in una regione già soggetta a fenomeni sismici;
in relazione alla paventata realizzazione del progetto, concreto è il timore degli interroganti che si possa verificare un danno all'ambiente, alla flora, alla fauna nelle aree individuate che comprendono le zone Sic-Zps, le pinete di Cervia, le saline, Cesenatico, nonché del parco delta del Po, riconosciute

come aree SIC (aree tutelate e comprese nella rete Natura 2000 ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 09/147/UE), oltre alla concreta possibilità di un aggravio della problematica relativa alla subsidenza, fenomeno in crescente aumento nelle zone interessate, e all'erosione della costa e all'ingressione del cuneo salino;
a giudizio degli interroganti, nella valutazione delle aree interessate dall'opera è necessario considerare quanto previsto dall'articolo 25 "Contenuti generali del Piano territoriale del Parco e norme di carattere generale" della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6, recante "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000";
a giudizio degli interroganti non verrebbe rispettato quanto indicato nel piano territoriale del parco regionale del delta del Po, istituito con la legge regionale n. 27 del 2 luglio 1988, nel piano territoriale della stazione "Pineta di Classe e Salina di Cervia" e nell'art. 13 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal decreto legislativo n. 4 del 2008, in materia di redazione del rapporto ambientale,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;
se non ritengano necessario assumere iniziative volte ad assicurare che l'attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma e nel mare venga svolta nel più rigoroso rispetto dei principi di precauzione, di sicurezza per la salute dei cittadini, di tutela delle aree di protezione naturalistica e del patrimonio paesaggistico e di rispetto degli equilibri naturali terrestri ed acquatici;
se non ritengano di dover prevedere il divieto assoluto dello svolgimento delle ricerche nell'area, tenuto conto del forte impatto negativo che l'uso delle tecnologie di cui si è detto comporta per il territorio e l'ambiente;
se non considerino necessario adottare le opportune iniziative normative al fine di vietare qualunque tipo di attività di *fracking*, coerentemente con i contenuti della Strategia energetica nazionale.
(3-00483)
Gianluca ROSSI, CARDINALI, GINETTI, GOTOR - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
in data 5 agosto 2013 la Direzione salute e coesione sociale della Regione Umbria, nell'ambito del procedimento previsto dall'accordo Stato-Regioni del 28 febbraio 2008, recante "Definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità", ha inoltrato al Ministero della salute la richiesta di ammissione al finanziamento del progetto predisposto dall'azienda ospedaliera "S. Maria" di Terni relativo al primo stralcio degli interventi finalizzati al conseguimento del certificato prevenzione incendi, per un importo di 3,6 milioni di euro. Per la Regione Umbria si tratta della prima, tempestiva richiesta di finanziamento a carico della più recente programmazione degli investimenti *ex* art. 20 della legge n. 67 del 1988;
nell'accordo Stato-Regioni, si prevede in particolare che il Ministero, a seguito dell'istanza regionale, concluda l'istruttoria entro 90 giorni con l'emissione del decreto di dirigenziale di finanziamento del progetto;
considerato che:
il termine indicato è scaduto senza esito in quanto il parere richiesto in data 3 settembre 2013 dalla Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute all'ufficio legislativo del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione in merito alla validità degli accordi di programma stipulati nel mese di febbraio 2013 tra le Regioni e il Ministro *pro tempore* Balduzzi, poiché non sottoscritti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-*bis* della legge n. 241 del 1990, non è stato mai reso;
ciò non ha consentito l'emanazione del decreto di finanziamento e dunque l'avvio degli interventi che la Regione e l'azienda ospedaliera avevano da tempo programmato in un settore particolarmente delicato qual è quello della sicurezza antincendio, spesso oggetto di provvedimenti di contravvenzione con rilievo penale, per il quale, tra l'altro, nel contempo la stessa azienda ospedaliera aveva predisposto gli atti di gara; non risulta peraltro che siano state avviate o prese in considerazione misure alternative, come una nuova sottoscrizione degli atti tra Ministero e Regione, in rispetto del dettato normativo;
non risulta peraltro che siano state cercate e trovate misure alternative per rimediare alla difficile

situazione che si è determinata a causa del mancato rilascio del parere,
si chiede di sapere quali urgenti misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per superare la grave situazione di *empasse* che si è determinata in ordine al finanziamento del progetto predisposto dall'azienda ospedaliera "S. Maria" di Terni in un settore estremamente rilevante per il funzionamento del SSN quale quello degli investimenti finalizzati alla ristrutturazione e messa a norma delle strutture ospedaliere, contribuendo, in tal modo, anche al rilancio degli investimenti come misura di contrasto della situazione di crisi che il Paese sta vivendo.
(3-00485)
VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI, PEPE, BERTOROTTA, SIMEONI, BULGARELLI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione* -
(3-00487)
(*Già* 4-00177)
MONTEVECCHI, DE PIETRO, PEPE, MANGILI, BLUNDO, BENCINI, BATTISTA, MOLINARI, BULGARELLI, CATALFO, ORELLANA, SERRA, SCIBONA, PAGLINI, DONNO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* -
(3-00488)
(*Già* 4-00677)
BUEMI, NENCINI, Fausto Guilherme LONGO - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:
al 31 dicembre 2012, presso il tribunale di Rossano il numero complessivo degli affari civili pendenti era di 19.500 cause (con sopravvenienze nel 2010 di 7.000 cause, nel 2011 di 7.100 e nel 2012 di 7.500), mentre per gli affari penali pendenti il dato era di 9.500 (con sopravvenienze, per l'anno 2010, di 8.454 cause, per il 2011 di 6.780 e per il 2012 di 8.530) e la Procura della Repubblica registrava, alla stessa data, 3.134 procedimenti (di cui sopravvenuti, nell'anno 2010, 8126, nel 2011 7.145 e nel 2012 8.804);
in totale, alla data del 31 dicembre 2012, il carico complessivo del tribunale di Rossano era di 29.000 procedimenti (affari civili e penali), con sopravvenienze complessive per il 2012 di 16.030 procedimenti;
in assoluto spregio dei criteri di delega dettati dalla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 148 del 2011, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 138 del 2011, il decreto legislativo n. 155 del 2012 all'ultimo momento ha incluso anche questo tribunale tra quelli soppressi, accorpando i relativi uffici giudiziari a quelli di Castrovillari: non solo questa scelta a giudizio degli interroganti malaugurata aggiungerà al tribunale di Castrovillari un carico di procedimenti anche superiore a quelli attualmente pendenti in quel circondario, ma essa viola anche i criteri oggettivi dettati dalla delega, che pretendeva che si tenesse conto dell'estensione del territorio, del numero di abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, nonché della specificità territoriale del bacino di utenza anche con riguardo alla situazione infrastrutturale e del tasso di impatto della criminalità organizzata. Si tratta di elementi che, tutti, deponevano per un'autonoma considerazione della realtà del circondario di Rossano, con una superficie di 1500 chilometri quadrati, una popolazione di oltre 130.000 abitanti (distribuiti in 20 comuni, dei quali i primi 2 ospitano in totale 80.000 persone);
la distanza da Castrovillari è di 60 chilometri da Rossano (con punte di distanza, da altri comuni del circondario, superiori ai 100 chilometri), con solo una strada statale assai disagevole (paradossalmente, Cosenza è più facilmente raggiungibile) e senza mezzi pubblici di collegamento né reti ferroviarie: pertanto la situazione prodotta dall'accorpamento è in patente violazione delle "Linee guida sulla revisione della geografica giudiziaria per favorire le condizioni di accesso ad un sistema giudiziario di qualità", redatte il 21 giugno 2013 dalla Commissione europea per l'efficienza della giustizia (CEPEJ) del Consiglio d'Europa, che da un lato riconosce il valore dell'accesso alla giustizia in termini di vicinanza dei tribunali ai cittadini (paragrafo 1.2 del documento CEPEJ-GT-QUAL(2013)2), dall'altro prescrive che dover presenziare a un'udienza fissata la mattina presto per una persona anziana, o per una persona che non guida o non è dotata di mezzo proprio, in assenza di adeguati mezzi di trasporto

pubblico, rappresentano tutte situazioni problematiche che possono influire sul diritto di equo accesso alla giustizia (paragrafo 2.3.4);

il decreto ministeriale 13 settembre 2013, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 155 del 2012, autorizza, per il periodo strettamente necessario allo smaltimento dell'arretrato civile ed in ogni caso per lo svolgimento della fase dibattimentale relativa ai procedimenti penali pendenti alla data del 13 settembre 2013, l'utilizzo a servizio del rispettivo tribunale accorpante dei locali ospitanti il tribunale di Rossano Calabro (soppresso ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 155 del 2012). Esso è stato emanato dal Ministro della giustizia indicando espressamente le ragioni di carattere oggettivo che ne giustificavano l'adozione, assunta in difetto di esercizio, da parte del destinatario presidente del tribunale accorpante, della facoltà di richiedere una proroga: pertanto, le superiori valutazioni ministeriali hanno fatto perno su quella che lo stesso articolo 8 descrive come una "concertazione non vincolante" del presidente del tribunale;

in violazione della suddetta procedura di utilizzo degli immobili, limitatamente ai soppressi uffici giudiziari di Rossano calabro, il presidente del tribunale di Castrovillari a giudizio degli interroganti è andato oltre i limiti impostigli dal citato decreto del Ministro della giustizia 13 settembre 2013, disponendo la movimentazione di tutti fascicoli relativi ai procedimenti pendenti a Rossano, per effettuare la cernita direttamente nel nuovo palazzo di giustizia castrovillarese. Si tratta di un manufatto edilizio che è stato tempestivamente oggetto di un certificato di agibilità parziale n. 92/2013, rilasciato dallo stesso Comune di Castrovillari: in ordine allo stesso certificato la direzione competente dell'Agenzia del demanio, il 18 novembre 2013, ha espresso l'auspicio che, pur non trattandosi di amministrazione statale, tenuta ad inviare un piano di razionalizzazione degli spazi, siano rispettati i principi generali che governano la materia dell'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio. Si rammenta, in proposito, che il comma 222-*bis* dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, richiede che gli spazi uso ufficio siano rapportati alle effettive esigenze funzionali degli uffici e alle risorse umane impiegate, avuto riguardo ad un parametro di riferimento compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto;

il 19 ottobre 2013, all'indomani della reiezione ad opera del Tar della Calabria del ricorso cautelare contro tale provvedimento presidenziale, si è provveduto al trasloco dei faldoni e degli arredamenti interni. La decisione, a giudizio degli interroganti irrazionale, di effettuare la cernita a Castrovillari ha prodotto il ritrasferimento al tribunale di Rossano dei soli fascicoli inerenti ai processi per i quali è già iniziata l'attività istruttoria, trattenendo in sede la trattazione dei processi in cui non risulti ancora avviata l'attività istruttoria dibattimentale. I costi, anche economici (oltre che processuali: si pensi alla necessità di rinotificazione alle parti dei decreti di citazione a giudizio e dei relativi verbali di rinvio, il che allungherà i tempi di definizione dei relativi processi), di questo pendolarismo degli atti processuali, rischioso per la loro sicurezza, rischiano di essere ulteriormente incrementati dal manifestato intendimento, da parte del presidente del tribunale di Castrovillari, di ritrasferire anche i processi già nelle more trattati (ottobre e novembre 2013) a Rossano, nonché tutti i procedimenti civili ivi pendenti al 13 settembre 2013;

considerato che:

il provvedimento organizzativo presidenziale citato appare escludere, quantomeno in tale fase di avvio delle operazioni di accorpamento, la prescritta trattazione degli affari civili e di quelli penali dibattimentali (pendenti presso il tribunale di Rossano) presso la sede dell'ufficio soppresso, laddove il provvedimento ministeriale era esplicito nell'enunciare la finalità di "evitare che il nuovo circondario del tribunale di Castrovillari sia, in fase di avvio, gravato da un numero eccessivo di dibattimenti penali in un distretto caratterizzato da un numero di reati sia direttamente che indirettamente connessi alla criminalità organizzata";

a giudizio degli interroganti i provvedimenti assunti dal presidente del tribunale di Castrovillari appaiono sostanzialmente elusivi del decreto ministeriale, collocandosi ben oltre il margine di una discrezionalità peraltro non riconosciuta dal tenore letterale del decreto, fino a sconfinare in una sorta di disapplicazione che non è certo consentita, nel nostro ordinamento, da parte di organi che in quella

veste sono amministrativi e, pertanto, vanno collocati decisamente nella verticale gerarchica che fa capo al Ministero della giustizia. Che la decisione sulla proroga di utilizzo dei locali vada letta in termini di obbligo, e non certo di facoltà in capo al presidente dell'ufficio accorpante, è confermato dal TAR Veneto: per un caso analogo, con ordinanza n. 536/13 del 28 ottobre 2013, ha dichiarato che sussistono le condizioni per concedere la misura cautelare richiesta con conseguente necessità di riesame del provvedimento organizzativo impugnato alla luce dei motivi del ricorso avanzato dall'ordine degli avvocati di Bassano del Grappa contro analogo provvedimento del presidente del tribunale di Vicenza. Se il presidente del tribunale di Castrovillari avesse avuto dubbi in ordine al contrasto di giudicati, avrebbe più correttamente dovuto attendere la risolutiva nomofilachia del Consiglio di Stato in secondo grado, piuttosto che attivare indeterminate e verbali richieste di parere presso il Ministero;

la disposizione in ordine alla movimentazione dei fascicoli è, in ogni caso, non idonea a garantire la razionalità e il buon andamento del servizio "giustizia". Essendo Rossano sede di un'importante casa di reclusione (di recente costruzione, con circa 400 detenuti ristretti), i risparmi di spesa che il legislatore intendeva conseguire, anche solo funzionalmente alle udienze dibattimentali, saranno progressivamente azzerati dalla necessità di trasferire i detenuti alle udienze cui hanno diritto di presenziare quotidianamente;

al di là delle pur preoccupanti considerazioni finanziarie sui costi di una movimentazione dei fascicoli così irrazionale, non risulta che sia stata effettuata alcuna valutazione degli effetti di virtuale paralisi del servizio giustizia nel tribunale accorpante, dovuti allo squilibrio tra carichi di lavoro originari di Castrovillari e mole dei fascicoli di provenienza da Rossano, venutosi a creare a seguito dell'improvvida decisione di procedere allo svuotamento dell'importante presidio di giustizia bizantino; esso, dal lontano 1862, ha garantito la legalità in un territorio difficile, dove, negli ultimi anni, si sono registrati dati assai preoccupanti per il diffondersi della criminalità organizzata,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda predisporre attività istruttoria, valutativa e propositiva finalizzata all'esercizio delle proprie prerogative ai sensi del decreto legislativo n. 109 del 2006, avviando un'ispezione mirata presso il tribunale di Castrovillari;

quali ulteriori iniziative intenda assumere affinché sia data efficacia alla proroga *ex* articolo 8 già accordata al tribunale di Rossano, ed inopinatamente disattesa;

se non ritenga che la vicenda, per il pessimo impatto mediatico prodotto, renda necessario ribadire le considerazioni di politica criminale, di difesa della legalità e controllo dell'ordine pubblico sul territorio, che avevano indotto ad accordare l'utilizzo dei locali, rassicurando la popolazione locale sul fatto che lo Stato intende continuare a garantire la sicurezza dei cittadini, anche attraverso l'efficace funzionamento dell'amministrazione della giustizia.

(3-00490)

PADUA, ORRU', CUOMO, SILVESTRO, PEZZOPANE, SOLLO, Gianluca ROSSI, LO GIUDICE, CIRINNA', DE MONTE, FAVERO, GRANAIOLA, RICCHIUTI - *Al Ministro della salute* -

Premesso che:

l'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", prevede che, entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento, il medico competente, esclusivamente per via telematica, trasmetta ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B;

tale articolo sarebbe in contrasto con il disposto dell'art. 8 del medesimo decreto legislativo, come pure con l'art. 20, commi *a)* e *b)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale", oltre a porsi in contrasto, per la sua formulazione obbligatoria, con altre norme vigenti, prima di tutto l'articolo 3 della Carta costituzionale;

l'articolo 3 del decreto ministeriale 9 luglio 2012, rubricato «Contenuti e modalità di trasmissione dei

dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori», al comma 2 ribadisce che la trasmissione dei dati utilizzabili a fini epidemiologici inerenti ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria debba essere effettuata unicamente in via telematica dal medico competente entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento;
l'articolo 4, comma 1, rubricato «Disposizioni transitorie e entrata in vigore», dispone che, al fine di consentire una valutazione approfondita della rispondenza delle previsioni del decreto a criteri di semplicità e certezza nella raccolta e delle modalità di trasmissione delle informazioni, è individuato un periodo transitorio di mesi 12 a far data dall'entrata in vigore del decreto per la sperimentazione delle disposizioni previste (fino al 24 agosto 2013);
esclusivamente con riferimento al periodo di sperimentazione, il termine per la trasmissione delle informazioni, di cui al citato allegato 3B del decreto legislativo n. 81 del 2008, è scaduto il 30 giugno 2013;
l'articolo 4, comma 4, prevede che per la durata del periodo transitorio di sperimentazione, con riferimento a possibili difficoltà di raccolta e trasmissione telematica delle informazioni di cui all'articolo 40, comma l, del decreto legislativo n. 81 del 2008 la sanzione pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro è sospesa sino al termine della sperimentazione;
a decorrere dal 22 maggio 2013 l'Inail ha reso attivo un applicativo *web* strutturato in maniera da rendere il più possibile standardizzate le operazioni di inserimento e trasmissione dei dati;
a giudizio dell'interrogante, l'utilizzo della piattaforma predisposta dall'Inail risulta, per le modalità con cui è strutturata, generico e di scarsa utilità al fine di qualsiasi utile valutazione dei dati;
il mondo sanitario e scientifico di riferimento è unanimemente concorde nell'esprimere perplessità sia nel merito della raccolta dei dati, che sull'efficacia degli indicatori selezionati per le trasmissioni finalizzate alla valutazione delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, quanto meno nell'attuale formulazione;
il Governo, in sede di approvazione del disegno di legge A.S. 974, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", ha accolto l'ordine del giorno 32.100 che lo impegnava a valutare, tra l'altro, l'opportunità di modificare l'articolo 40 del decreto legislativo n. 81 del 2008 disponendo una proroga del termine della sperimentazione almeno sino al 31 dicembre 2013 con conseguente sospensione delle sanzioni a carico dei medici competenti e a procedere ad una revisione degli allegati 3A e 3B al fine di definire, secondo criteri di semplicità, i contenuti degli allegati medesimi nel rispetto della normativa vigente,
si chiede di sapere come e in che tempo il Ministro in indirizzo intenda rispettare gli impegni assunti con l'accoglimento da parte del Governo dell'ordine del giorno citato, in particolare con l'attivazione di un tavolo di confronto con le associazioni scientifiche e sindacali che raccolgono i medici competenti, finalizzato a valutare ogni opportuna modifica delle disposizioni contenute all'articolo 4 del decreto ministeriale 9 luglio 2012, atte ad eliminare gravami prevalentemente burocratici per i medici competenti dai quali non si vede come possano derivare effettivi miglioramenti delle condizioni di tutela della salute del lavoratore, ed a risolvere i conflitti normativi fra il disposto del citato articolo 40 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e le normative generali vigenti.
(3-00492)
SERRA, CIOFFI, DONNO, CATALFO, CAMPANELLA, PAGLINI, PUGLIA, MORONESE, CASTALDI, PETROCELLI, ENDRIZZI, SANTANGELO, BUCCARELLA, CIAMPOLILLO, VACCIANO, GAETTI, MOLINARI, BOTTICI, LEZZI, MANGILI, MORRA, MARTON, ORELLANA, CRIMI, AIROLA, CAPPELLETTI, BENCINI, Maurizio ROMANI, LUCIDI - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
la società Unilever rilevò una piccola attività artigianale, che già dal 1963 produceva gelati, dando origine ad una florida azienda sita a Cagliari, competitiva sul mercato, con circa 200 dipendenti, tra lavoratori a tempo indeterminato, determinato e stagionali. Lavoratori estremamente specializzati e professionali, tanto da occuparsi dei *test* di sviluppo di gran parte dei prodotti. Da azienda artigiana

divenne, con il tempo, una realtà economica operante nel mercato internazionale, in grado di esportare circa il 96 per cento del prodotto, costituito da gelati confezionati con il marchio Algida;
considerato che:
nel 2007 tuttavia la Unilever ha chiuso lo stabilimento di Cagliari per una riorganizzazione aziendale, nonostante la piena attività produttiva, la perfetta capienza contabile e l'assenza di crisi del settore;
nel 2008 i lavoratori hanno ricevuto la cassa integrazione e nel 2009 sono stati posti in mobilità;
occorre rilevare che la società durante il periodo di esercizio ha ricevuto contributi, incentivi e agevolazioni pubblici, ma nonostante ciò ha posto improvvisamente fine alle attività;
a parere degli interroganti il diritto al lavoro dei dipendenti della società è stato calpestato, offeso e violato pur essendo un diritto costituzionalmente garantito dall'art. 1, primo comma, della nostra Carta costituzionale. Le istituzioni, in questo caso, sono state assenti e incuranti della sofferenza e della precarietà della realtà industriale sarda nonché dei suoi lavoratori che, ancora una volta, sono stati lasciati soli;
in Sardegna sono stati elargiti rilevanti finanziamenti ad aziende produttrici di inquinanti, con problematiche ancora non risolte. Nonostante l'espressa richiesta dei lavoratori Unilever, all'indomani della chiusura degli impianti, di rilevare la società impiegando i propri TFR (trattamenti di fine rapporto) e le proprie risorse, la Regione è restata silente rispetto all'istanza di aiuto e di richiesta di un eventuale accordo;
a giudizio degli interroganti il mancato interessamento della Regione appare irragionevole in considerazione del fatto che i dipendenti erano in grado di investire circa un milione di euro al fine di creare una società di eccellenza, poco inquinante, nel settore dei surgelati con un marchio sardo;
in particolare nel 2008 i lavoratori avevano presentato formale richiesta alla regione Sardegna, allora presieduta da Renato Soru. Orbene, con i circa 2 milioni di euro, che si sarebbero ottenuti con l'intervento della Regione e con il contributo dei lavoratori, si sarebbero potuti acquistare nuovi macchinari e garantire, in tal modo, il mantenimento in Sardegna di una produzione redditizia, con un impatto ambientale quasi inesistente, in un settore in crescita e con un indotto nell'agroalimentare, settore che è, poi, tra le vocazioni economiche dell'isola;
considerato inoltre che:
nel 2010 la società Unilever ha alienato, per 2.050.000 euro, l'azienda alla Ferdifin SpA;
in data 28 febbraio 2013 la Regione ha firmato un verbale di accordo con l'imprenditore Sandro Citarei, titolare della Ciam SpA, con cui lo stesso si impegnava ad assorbire la manodopera della ex Unilever al fine di produrre pannelli fotovoltaici, salvo un percorso di formazione professionale;
l'11 novembre 2013 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra l'imprenditore Citarei e la Regione, al fine di avviare i corsi di formazione professionale per la riqualificazione dei lavoratori che, ad oggi, la Regione stessa non ha ancora provveduto ad avviare;
risulta agli interroganti che l'assessore per l'industria, interrogato sulla questione, avrebbe risposto di non riuscire a contattare l'imprenditore e che attualmente gli impianti dell'azienda sono stati riqualificati in una piattaforma di stoccaggio dei prodotti precedentemente commercializzati dalla Unilever;
a parere degli interroganti, oltre ai dubbi sulla opportunità della vendita e, soprattutto, sulle sue modalità, non si comprende come si sia giunti al mese di febbraio del 2013 senza trovare alcuna soluzione,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se, nell'ambito delle rispettive competenze, abbiano adottato o intendano adottare provvedimenti al riguardo;
quali iniziative intendano intraprendere al fine di tutelare il diritto al lavoro dei lavoratori dello stabilimento ex Unilever e se non ritengano di dover promuovere l'avvio di un tavolo di confronto tra tutte le istituzioni interessate a livello nazionale e regionale, per individuare una soluzione definitiva della questione agevolando la ricollocazione e l'assorbimento dei lavoratori nel mondo del lavoro.
(3-00493)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

SERRA, PUGLIA, FUCKSIA, BERTOROTTA, MORRA, TAVERNA, BOTTICI, CRIMI, MARTON, MANGILI, CIOFFI, LUCIDI, SCIBONA - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

i trasferimenti delle risorse ai Comuni, a seguito delle manovre finanziarie, sono diminuiti negli ultimi tre anni di 6 miliardi e 450 milioni di euro, determinando una situazione economica di assoluta insostenibilità;

inoltre la legge 24 aprile 1941, n. 392, recante "Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari" pone, a parere degli interroganti anacronisticamente, a carico dei Comuni le spese per la gestione degli uffici giudiziari e dispone che questi vengano in seguito rimborsati dal Ministero della giustizia con l'erogazione di un contributo economico annuo, mai integrale;

tale previsione normativa, che mette a carico dei Comuni le spese degli uffici giudiziari, è stata emanata nel 1941, cioè prima della nascita della Repubblica e dell'approvazione della nostra Carta costituzionale che assegna allo Stato le funzioni in materia di giustizia;

a fronte di una spesa media annuale dei tribunali ed uffici giudiziari, ed anticipate dai bilanci dei Comuni, pari a 315 milioni di euro, negli ultimi 3 anni il contributo versato dallo Stato ai Comuni a titolo di rimborso è stato compreso tra il 60 e l'80 per cento delle spese effettivamente sostenute e gli acconti e i saldi sono stati spesso erogati accumulando gravi ritardi, a volte anche di diversi anni;

nel relativo capitolo di bilancio del Ministero della giustizia sono iscritti per l'esercizio in corso solo 79,8 milioni di euro, mentre le spese sostenute dai Comuni relative all'anno 2012 sono di oltre 300 milioni di euro, già anticipati dalle casse delle amministrazioni comunali;

il processo di riorganizzazione delle sedi giudiziarie sul territorio nazionale ha comportato, tra le inevitabili conseguenze, una maggiore concentrazione di spese sui Comuni in cui sono state accorpate le sedi giudiziarie soppresse dal decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155*;*

a questo si aggiunge che dove sono state accorpate le sedi giudiziarie soppresse, iniziano a configurarsi nuove voci di spesa da mettere a carico dei bilanci comunali che si esplicitano in costi per il trasloco, per la realizzazione, adeguamento e messa in sicurezza di nuove sedi, per le nuove utenze, per i nuovi servizi di vigilanza e di gestione ordinata degli immobili, con richiesta da parte dei Tribunali di risorse aggiuntive e ulteriori comprese tra il 15 e il 110 per cento rispetto all'anno precedente;

dette risorse sono state impiegate dai Comuni solo ed esclusivamente per garantire l'erogazione di un servizio di diretta gestione statale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda fare una stima circa l'ammontare effettivo del debito nei confronti dei Comuni sede degli uffici giudiziari;

quali urgenti iniziative intenda assumere per sanare il debito pregresso e superare le numerose problematicità che il sistema implica per le casse dei Comuni sede degli uffici giudiziari;

a quanto ammontino le risorse iscritte nel relativo capitolo di bilancio del Ministero della giustizia per l'anno 2012, al fine di corrispondere il contributo ai Comuni, se queste siano state decurtate ed in particolare a quanto ammonti tale diminuzione rispetto all'anno precedente;

quali misure di competenza intenda adottare al fine di assicurare la copertura delle spese già sostenute dai Comuni nel 2012, nel rispetto della legge, nonché garantire la copertura delle spese per l'erogazione del servizio della giustizia sull'intero territorio nazionale per l'anno 2013 e 2014;

se non intenda adoperare le opportune iniziative normative al fine di cambiare detto sistema di copertura dei costi degli uffici giudiziari, promuovendo l'abrogazione della legge 24 aprile 1941, n. 392, e ponendo a carico dell'amministrazione della giustizia la responsabilità della gestione diretta delle spese.

(3-00484)

DE BIASI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

la legge 25 febbraio 1992, n. 210, integrata e modificata dalla legge 25 luglio 1997, n. 238, prevede la concessione di un indennizzo a favore di soggetti danneggiati irreversibilmente da complicanze

infettive insorte a causa di trasfusioni di sangue, somministrazione di emoderivati e vaccinazioni obbligatorie;
con sentenza n. 28 del 2009 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, comma 3, della legge n. 210 nella parte in cui non prevede che l'indennizzo spetti anche "ai soggetti che presentino danni irreversibili derivanti da epatite contratta a seguito di somministrazione di derivati del sangue", perché in caso contrario vi sarebbe stata un'ingiustificata disparità di trattamento con coloro che hanno contratto infezioni da HIV, ai quali la legge n. 210 del 1992 riconosce l'indennizzo nel caso di contagio tanto da somministrazione di sangue (come già accadeva per i trasfusi), quanto di emoderivati;
considerato che:
la pronuncia di incostituzionalità n. 28 del 2009 ha ormai fatto assumere al dettato del comma 3 un contenuto che, ammettendo la spettanza del beneficio nel caso di contagio da emoderivati e, quindi, con riguardo ad una fattispecie che prescinde dal concetto stesso di "trasfusione", rende pienamente possibile come interpretazione costituzionalmente orientata (ed anzi doverosa sul piano costituzionale) un'esegesi della normativa nel senso di comprendere una fattispecie di contagio da emodialisi, che si presenta con elementi di molto maggiore contiguità rispetto a quella originaria della norma, prima della declaratoria di incostituzionalità;
la Corte di cassazione sez III civile, con sentenza 16 aprile 2013, n. 9148, ha precisato che l'art. 1, comma 3, della legge n. 210 del 1992, a seguito della declaratoria di incostituzionalità, deve essere interpretato, alla luce del complessivo significato che la normativa ha assunto, anche per effetto della combinazione della nuova additiva con la precedente di cui a Corte costituzionale n. 476 del 2002, ed alla stregua del criterio di esegesi che impone di intendere le norme in modo conforme a Costituzione, nel senso che il rischio per cui prevede l'indennizzo comprende anche l'ipotesi in cui il contagio sia derivato dalla contaminazione del sangue proprio del contagiato durante un'operazione di emodialisi, a causa di un'insufficiente pulizia della macchina per emodialisi dalle sostanze ematiche lasciate da altro paziente, con la conseguenza che al contagiato compete l'indennizzo,
si chiede di conoscere quali iniziative siano state intraprese per consentire l'applicazione alla generalità degli aventi diritto dei principi statuiti con la sentenza e quali iniziative verranno assunte sul piano normativo, affinché sia data piena operatività alla pronuncia, ponendo particolare attenzione alla necessità di adeguare la modulistica attualmente in uso.
(3-00486)
LO GIUDICE, ASTORRE, BARANI, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNA', DE MONTE, FAVERO, Elena FERRARA, FILIPPIN, FORNARO, MATTESINI, MANASSERO, MOSCARDELLI, PADUA, PAGLIARI, PEZZOPANE, PUPPATO, Gianluca ROSSI, RICCHIUTI, SCALIA, VALENTINI, Rita GHEDINI, PUGLISI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:
i trasferimenti delle risorse statali ai Comuni a seguito delle manovre finanziarie sono diminuite negli ultimi 3 anni di circa 6 miliardi e 450 milioni determinando una situazione finanziaria di assoluta insostenibilità;
in questo quadro di riduzione progressiva di trasferimenti si inserisce l'anomalia rappresentata dalla legge 24 aprile 1941, n. 392, recante "Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari", che pone anacronisticamente a carico dei Comuni le spese per la gestione degli uffici giudiziari, che poi sono rimborsate dal Ministero della giustizia con l'erogazione di un contributo economico annuo, mai integrale;
tale previsione normativa che mette a carico dei Comuni le spese degli uffici giudiziari è stata emanata nel 1941 cioè prima della nascita della Repubblica e dell'approvazione della nostra Carta costituzionale che per ora assegna allo Stato le funzioni in materia di giustizia;
a fronte di una spesa media annuale dei tribunali ed uffici giudiziari (ed anticipate dai bilanci dei Comuni) pari a 315 milioni di euro annui, negli ultimi 3 anni il contributo versato dallo Stato ai Comuni a titolo di rimborso è stato compreso tra il 60 e l'80 per cento delle spese effettivamente sostenute e che gli acconti e i saldi sono stati spesso erogati accumulando gravi ritardi, a volte anche di

diversi anni;
nel relativo capitolo di bilancio del Ministero sono iscritti per l'esercizio in corso solo 79,8 milioni di euro mentre le spese sostenute dai Comuni relative all'anno 2012 sono di oltre 300 milioni di euro, già anticipati dalle casse delle amministrazioni comunali;
il processo di riorganizzazione delle sedi giudiziarie sul territorio nazionale ha, tra le inevitabili conseguenze, una maggiore concentrazione di spese sui Comuni dove sono state accorpate le sedi giudiziarie soppresse dal decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155*;*
a ciò si aggiunge che, nei Comuni accorpanti le sedi giudiziarie soppresse, iniziano a fioccare nuove richieste di spesa da mettere a carico dei bilanci comunali che si esplicitano in spese per il trasloco, spese per la realizzazione, adeguamento e messa in sicurezza di nuove sedi, spese per le nuove utenze, spese per i nuovi servizi di vigilanza e di gestione ordinata degli immobili, con richiesta da parte dei Tribunali di risorse aggiuntive e ulteriori comprese tra il 15 e il 110 per cento rispetto all'anno precedente;
tali risorse sono state impiegate dai Comuni solo ed esclusivamente per garantire l'erogazione di un servizio di diretta gestione statale,
si chiede di conoscere:
quali provvedimenti ed iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per garantire il ristoro delle spese e il superamento di una situazione così problematica a carico dei bilanci comunali;
a quanto ammontano le risorse iscritte nel relativo capitolo di bilancio del Ministero per l'anno 2012 al fine di corrispondere il contributo ai Comuni, se siano state decurtate e a quanto ammonti tale diminuzione rispetto all'anno precedente;
quali iniziative intenda intraprendere, anche con carattere d'urgenza, al fine di assicurare la copertura delle spese già sostenute dai Comuni nel 2012, per garantire il rispetto della legge;
quali iniziative siano in corso, anche con carattere d'urgenza, al fine di garantire la copertura delle spese per l'erogazione del servizio della giustizia sull'intero territorio nazionale per l'anno 2013 e 2014;
se non ritenga opportuno superare questo sistema di copertura dei costi degli uffici giudiziari promuovendo l'abrogazione della legge 24 aprile 1941, n. 392, e ponendo a carico dell'amministrazione della giustizia la gestione diretta delle spese in modo da garantire responsabilità ed efficacia.
(3-00489)
BERTUZZI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:
i trasferimenti delle risorse statali ai Comuni a seguito delle manovre finanziarie sono diminuite negli ultimi 3 anni di circa 6 miliardi e 450 milioni determinando una situazione finanziaria di assoluta insostenibilità;
in questo quadro di riduzione progressiva di trasferimenti si inserisce l'anomalia rappresentata dalla legge 24 aprile 1941, n. 392, recante "Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari", che trasferisce ai Comuni il servizio delle spese dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari e dispone che a quelli tra essi che siano sede di uffici giudiziari venga corrisposto dallo Stato un contributo annuo per il sostegno delle relative spese;
la normativa è stata emanata nel 1941 cioè prima della nascita della Repubblica e dell'approvazione della nostra Carta costituzionale che assegna allo Stato le funzioni in materia di giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale e giustizia amministrativa;
a fronte di una spesa media annuale pari a 315 milioni di euro per i tribunali e gli uffici giudiziari, anticipata dai bilanci dei Comuni, negli ultimi 3 anni il contributo versato dallo Stato ai Comuni a titolo di rimborso è stato compreso tra il 60 e l'80 per cento delle spese effettivamente sostenute e, a quanto risulta all'interrogante, gli acconti e i saldi sono stati spesso erogati accumulando gravi ritardi, a volte anche di diversi anni;
nel relativo capitolo di bilancio del Ministero della giustizia sono iscritti per l'esercizio in corso solo 79,8 milioni di euro mentre le spese sostenute dai Comuni relative all'anno 2012 sono di oltre 300 milioni di euro, già anticipati dalle casse delle amministrazioni comunali;

considerato che:
il processo di riorganizzazione delle sedi giudiziarie sul territorio nazionale ha, tra le inevitabili conseguenze, una maggiore concentrazione di spese sui Comuni, dove sono stati accorpati diversi uffici giudiziari, soppressi ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155*;*
a ciò si aggiunge un aumento delle richieste di spesa a carico dei bilanci di quei Comuni che accorpano le sedi giudiziarie soppresse, che riguardano spese per il trasloco, spese per la realizzazione, adeguamento e messa in sicurezza di nuove sedi, spese per le nuove utenze, spese per i nuovi servizi di vigilanza e di gestione ordinata degli immobili, con richiesta da parte dei Tribunali di risorse aggiuntive comprese tra il 15 e il 110 per cento rispetto all'anno precedente;
tali risorse sono state impiegate dai Comuni solo ed esclusivamente per garantire l'erogazione di un servizio di diretta gestione statale,
si chiede di conoscere:
se il Ministro in indirizzo intenda fornire informazioni e dati relativi alla materia;
quali provvedimenti ed iniziative urgenti intenda assumere per garantire il ristoro delle spese e il superamento di una situazione così problematica a carico dei bilanci comunali;
a quanto ammontino le risorse iscritte nel relativo capitolo di bilancio del Ministero per l'anno 2012 al fine di corrispondere il contributo ai Comuni e se, invece, siano state decurtate e, dunque, a quanto ammonti tale diminuzione rispetto all'anno precedente;
quali siano le iniziative che il Ministro in indirizzo e il Governo stanno intraprendendo al fine di assicurare la copertura delle spese già sostenute dai Comuni nel 2012, per garantire il rispetto della legge;
quali siano le iniziative che il Ministro in indirizzo e il Governo hanno intrapreso, al fine di garantire la copertura delle spese dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari per garantirne i servizi sull'intero territorio nazionale, relativamente agli anni 2013 e 2014;
se non ritenga opportuno superare questo sistema di copertura dei costi degli uffici giudiziari, promuovendo l'abrogazione della legge 24 aprile 1941, n. 392, e ponendo a carico dell'amministrazione della giustizia la gestione diretta delle spese in modo da garantire responsabilità ed efficacia.
(3-00491)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DE PETRIS, CIRINNA', AMATI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
il 15 luglio 2010 l'Italia è stata condannata dalla Corte di giustizia europea nell'ambito di una pesante procedura d'infrazione aperta nel 2006 (n. 2131) a causa delle numerose, perduranti violazioni della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, oggi 2009/147/CE;
non era valsa ad arrestare l'*iter* della procedura e ad evitare la sentenza di condanna l'approvazione, di poco precedente, da parte del Parlamento, dell'articolo 42 della legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009), con cui l'Italia modificava la legge nazionale di tutela della fauna e regolamentazione della caccia n. 157 del 1992, al fine di rispondere alle questioni fondamentali su cui l'Europa aveva ravvisato le violazioni al diritto comunitario;
in particolare, nell'ambito delle modifiche, all'art. 1 della legge n. 157 del 1992 era stato introdotto il comma 1-*bis*: "Lo Stato, le regioni e le province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e facendo in modo che le misure adottate non provochino un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro *habitat*, fatte salve le finalità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino, della stessa direttiva". All'art. 18 era stato aggiunto il comma 1-*bis*: "L'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e

le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli";

subito dopo le modifiche varate dal Parlamento, l'Ispra, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che rappresenta l'unico organismo scientifico nazionale di riferimento, redigeva e diffondeva a tutte le Regioni un documento analitico per la stesura dei calendari venatori, la "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge Comunitaria 2009, art. 42", che riportava i doverosi adeguamenti temporali per l'esercizio della caccia alle singole specie secondo le regole comunitarie, nonché la stringente indicazione dell'adozione di piani di gestione laddove se ne ravvisasse l'esigenza sotto il profilo scientifico, anche sulla base dei dati di rilevanza europea;

è da rilevare come i pareri espressi dall'Ispra godano a livello comunitario di autorevolezza e considerazione, comprovate anche da documenti internazionali;

è da sottolineare, inoltre, come nel nostro Paese figurino ancora nell'elenco di quelle cacciabili 19 specie di avifauna che si trovano in una condizione critica e che sono classificate come SPEC2 e SPEC3, vale a dire, rispettivamente, specie la cui popolazione globale è concentrata in Europa e che hanno uno *status* di conservazione sfavorevole nel continente e specie la cui popolazione non è concentrata in Europa ma che vi registrano uno *status* di conservazione sfavorevole; tutto ciò è riportato nella guida Ispra citata;

la procedura d'infrazione n. 2131/2006 è ancora aperta. Preoccupante, in particolare, è l'inottemperanza perdurante alla sentenza di condanna per la mancata traduzione nei calendari venatori regionali delle modifiche normative introdotte nella legge n. 157 del 1992, in particolare per quanto riguarda il divieto della pratica venatoria durante i periodi della migrazione prenuziale, della nidificazione, della riproduzione e della dipendenza dei piccoli dai genitori;

tale sussistenza della procedura d'infrazione, laddove essa non venga chiaramente e definitivamente sanata nell'applicazione a livello regionale, espone il nostro Paese al rischio tangibile di forti sanzioni pecuniarie, a danno di tutti i cittadini;

nonostante sia ormai in corso la quarta stagione venatoria dalle modifiche legislative apportate nel 2010, i calendari emanati dalle Regioni risultano, infatti, largamente e generalmente inadempienti rispetto al dettato della direttiva "Uccelli", come recepita dalla legge n. 157 de 1992 novellata, nonché rispetto alla "Guida" curata dall'Ispra, né può essere ormai invocata la mancanza di informazione in proposito;

hanno certamente concorso a tale informazione le frequenti impugnazioni dei calendari venatori illegittimi da parte delle associazioni animaliste ed ambientaliste, i pronunciamenti dei TAR, i pronunciamenti del Consiglio di Stato e della Corte costituzionale;

quest'ultima, in modo particolare, è ripetutamente ed inequivocabilmente intervenuta sulla potestà esclusiva dello Stato in materia di fauna, che costituisce elemento fondante dell'ambiente; è inoltre intervenuta sui criteri minimi ed uniformi di tutela che allo Stato sono in capo e a cui le Regioni tutte e le Province autonome di Trento e di Bolzano devono uniformarsi. Tempi e specie di caccia rientrano in tali criteri;

anche per la stagione venatoria 2013-2014 in svolgimento, moltissime Regioni hanno emanato calendari illegali, soprattutto per quanto riguarda i periodi in cui il regime di protezione dell'avifauna dovrebbe essere rigorosamente completo. A titolo esemplificativo, non avendo al possibilità di fornire nel presente atto di sindacato ispettivo tutte le violazioni contenute nelle deliberazioni regionali in materia, e limitando l'esame ad alcune specie, si segnala che vengono attualmente uccisi nelle fasi di migrazione prenuziale, in flagrante violazione del diritto nazionale e comunitario: alzavola, nei calendari venatori delle Regioni Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto, provincia di Trento; codone, nei calendari venatori di Basilicata, Calabra, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto; canapiglia, nei calendari venatori di Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto, Provincia di Trento; folaga, nei calendari venatori di Basilicata, Lazio, Lombardia, Calabria, Emilia-Romagna,

Friuli-Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto; combattente, nei calendari venatori di Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Sardegna; beccaccia, nei calendari venatori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto; cesena, nei calendari venatori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto, Provincia di Trento; tordo bottaccio, nei calendari venatori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto; tordo sassello, nei calendari venatori di Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Toscana, Umbria, Liguria, Provincia di Trento;

anche in questa stagione venatoria la magistratura ha accolto i ricorsi delle associazioni ambientaliste ed animaliste; è assai grave che di fronte a sentenze inequivocabili si siano in qualche caso registrate reiterazioni pressoché identiche dei calendari illegittimi da parte delle istituzioni locali;

al fine di impedire o rendere più difficoltosa la presentazione di tali ricorsi da parte dei cittadini, alcune Regioni negli ultimi anni hanno emanato provvedimenti di carattere venatorio pochissimi giorni prima del verificarsi dei loro effetti, come nel caso di aperture anticipate della stagione di caccia. Inoltre alcune Regioni hanno delegato alle Province la stesura dei calendari venatori, obbligando i cittadini ricorrenti ad impugnazioni molto più numerose ed onerose;

l'Europa segue con attenzione la politica sulla conservazione nel nostro Paese. In un suo recente documento, il commissario europeo all'Ambiente, Janez Potocnik, ha affermato «nell'ambito della suddetta procedura [di infrazione n. 2131], i miei servizi continuano a seguire la vicenda della trasposizione e dell'applicazione in Italia della direttiva Uccelli, in modo da garantire che le competenti Autorità italiane, sia a livello nazionale sia a livello regionale, diano piena esecuzione alla sentenza della Corte [di Giustizia]»;

è parimenti seguita con particolare attenzione la pressione sull'avifauna, esercitata anche in modo illegale. Le recenti conferenze europee su "Uccisione, cattura e commercio illegale di uccelli", che si sono svolte a Larnaka nel 2011 e a Tunisi nel 2013 nell'ambito della Convenzione di Berna, hanno registrato il perdurare di gravi illegalità e di bracconaggio nel nostro Paese, con la conseguente richiesta di acquisizione di informazioni puntuali al riguardo da parte della Commissione europea;

la recente risposta del commissario Janez Potocnik del 15 ottobre 2013 ad un'interrogazione, in cui si afferma che «Stando alle informazioni disponibili e ai dati sui concetti fondamentali , non risulta esserci sovrapposizione tra i periodi di caccia e i periodi di riproduzione e di migrazione prenuziale» e che «La Commissione continuerà a seguire l'applicazione della direttiva "Uccelli selvatici" in Italia, in particolare gli ultimi sviluppi della stagione venatoria 2013-2014» va considerata alla luce del fatto che, a quanto risulta, nessuno ha ancora provveduto a trasmettere alla Commissione europea le informazioni del caso relative alla situazione dei calendari venatori determinatasi dopo l'approvazione della legge comunitaria 2009 e la redazione, da parte dell'Ispra, della guida alla luce dell'incrocio tra i dati Ornis, le sentenze della Corte di giustizia, le previsioni della guida alla direttiva in materia venatoria della Commissione europea e i dati scientifici più recenti quali quelli riportati nell'atlante della migrazione dell'Ispra medesimo,

si chiede di sapere quali misure il Governo intenda adottare nell'ambito delle proprie competenze, nei confronti delle Regioni che ancora oggi risultano consapevolmente inadempienti al diritto europeo, con conseguente grave danno ambientale, discredito del nostro Paese ed esposizione a rilevanti sanzioni pecuniarie.

(4-01148)

MORRA, PAGLINI, CAPPELLETTI, CIOFFI, CATALFO, DONNO, MORONESE, CASTALDI, MANGILI, ENDRIZZI, CRIMI, SCIBONA, LEZZI, AIROLA, COTTI, SERRA, BOTTICI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

l'Istituto nazionale di statistica (Istat), in data 19 aprile 2011, ha stipulato con la società Unicab Italia SpA, in raggruppamento temporaneo d'impresa con la Doxa SpA, un contratto per la conduzione e

monitoraggio, nel quadriennio 2011-2014, di 2 indagini statistiche da effettuarsi con il metodo CAPI (*computer assisted personal interview*), mediante circa 202.000 interviste complessive, di cui circa 104.000 (circa 26.000 annue) per l'indagine sul reddito e le condizioni di vita, denominata EU-SILC (*European statistics on income and living conditions*), e circa 98.000 per l'indagine sui consumi delle famiglie;

l'importo complessivo dell'appalto ammontava a 14.068.704 euro, comprensivo di Iva, di cui 6.302.400 per la prima indagine e 7.766.304 per la seconda;

le indagini statistiche sono di competenza del Dipartimento sociale e ambientale dell'Istat;

modalità e tempi di effettuazione delle interviste, da effettuarsi con l'ausilio del *personal computer*, sono indicati nel capitolato tecnico, che è parte integrante del contratto, ai sensi dell'art. 3 dello stesso;

risulta agli interroganti che, relativamente all'indagine sul reddito e le condizioni di vita, le cui interviste la ditta appaltatrice, per il 2011, avrebbe dovuto portare a termine entro il mese di settembre dello stesso anno, alla data del 21 dicembre l'Istat prendeva atto che a fronte delle 26.000 previste ne risultavano realizzate soltanto 13.159, effettuando all'uopo un ormai tardivo sollecito alla società appaltatrice;

trattandosi di indagine statistica disciplinata dal regolamento (CE) n. 1177/2003, il termine di ultimazione delle operazioni da parte dell'Istat, fissato al 31 dicembre 2011, era perentorio, salvo istanza di differimento motivata da inoltrare ad Eurostat (Ufficio statistico dell'Unione europea), di cui però non risulta agli interroganti esserci traccia;

da una nota della società Unicab Italia del 2 febbraio 2012, risulta che alla medesima data il numero complessivo delle interviste effettuate per conto dell'Istat erano 17.052, circa 9.000 in meno di quelle previste;

da un altro documento, datato 4 aprile 2012, sottoscritto sia dall'Istat che dalla Unicab Italia, si evince che, relativamente all'indagine sul reddito e le condizioni di vita, a marzo 2012 erano state realizzate 19.393 interviste utili (a fronte delle 26.000 previste) e che alla data del 31 marzo 2012 le attività relative all'indagine si erano concluse attraverso la consegna del *file* dati definitivo;

sembrerebbe, dunque, che l'Istat, attraverso la Unicab Italia, abbia rilevato, in maniera del tutto irrituale, informazioni sul reddito degli italiani in un arco temporale a cavallo tra 2 anni, senza peraltro prendere alcun accorgimento tecnico o metodologico;

tale circostanza, tutt'altro che irrilevante, non risulta sia stata segnalata dal competente Servizio condizioni economiche delle famiglie dell'Istat nei relativi prodotti per la comunicazione e la diffusione (pubblicazioni, Armida, Eurostat e *file standard*), nei quali, viceversa, si afferma che tutte le interviste sono state completate entro il 31 dicembre 2011, termine fissato dal citato regolamento europeo;

considerato che, in data 24 giugno 2013, con nota n. 394, il direttore centrale delle statistiche socio-economiche ha dato inizio ad una procedura negoziata per la sperimentazione dell'adozione della tecnica CATI (*computer assisted telephone interview*) nell'indagine su reddito e condizioni di vita delle famiglie (EU-SILC), a conclusione della quale l'unica offerta presentata è risultata quella della società Unicab Italia SpA,

si chiede di sapere:

se risulti al Governo che gli organi di vertice dell'Istat fossero a conoscenza dei fatti esposti in premessa e, in caso affermativo, quali siano i motivi per cui abbiano ugualmente avallato il comportamento del servizio preposto all'indagine;

se il concreto svolgimento dell'indagine, con le modalità descritte, determini violazione del regolamento (CE) n. 1177/2003, con la conseguenza che, se portato a conoscenza dell'Unione europea, esporrebbe l'Italia ad una possibile apertura di procedura di infrazione per inadempienza degli obblighi comunitari;

se l'aver artificiosamente modificato il termine finale di conclusione dell'indagine, facendo rientrare nell'anno 2011 una consistente porzione di interviste in concreto effettuate soltanto nell'anno successivo, non rappresenti una violazione della deontologia professionale nonché di ulteriori e forse

più gravi disposizioni di legge;
se tale procedura di modifica artificiosa delle date di effettuazione delle interviste si sia reiterata anche per il ciclo di indagine 2012 che si sarebbe dovuto concludere nel mese di settembre 2012 ma che, come risulta dalla nota n. 37 del 21 gennaio 2013, è stato prorogato al 28 febbraio 2013;
se la maldestra pratica di modifica dei dati abbia riguardato anche altre variabili (ad esempio quelle sui redditi dei lavoratori autonomi), che potrebbero, a parere degli interroganti, essere state gonfiate per non fare emergere il salto tra i dati 2011 e quelli 2010, conseguenza naturale quando, come nel caso in esame, si cambia tecnica e rete di rilevazione;
se l'aver improvvisamente ideato la sperimentazione dell'adozione della tecnica telefonica (CATI) nell'indagine su redditi e le condizioni di vita delle famiglie (caso unico in Europa) quando, per la stessa indagine, è ancora vigente, e lo sarà per tutto il 2014, il contratto in modalità CAPI non rappresenti, esclusivamente, un espediente per cercare di alleviare le difficoltà realizzative della Unicab Italia SpA;
quali provvedimenti il Governo intenda adottare nei confronti dei dirigenti responsabili, anche al fine di tutelare non solo l'immagine dell'Istat in ambito nazionale e europeo, ma anche le finanze dello stesso ente che, come emerge dai bilanci consuntivi, e come più volte denunciato dal settimanale *on line* "Il Foglietto della ricerca", continuano a essere deficitarie.
(4-01149)

PAGLIARI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute* - Premesso che:
il signor Nicola Perrotta, persona afflitta da una gravissima disabilità che lo costringe a deambulare in carrozzella, è stato protagonista, nel corso dell'estate 2013, di un episodio spiacevole a Viserba di Rimini. Prenotato un ristorante lo ha trovato inaccessibile alla sua condizione pur dopo aver più volte ottenuto rassicurazioni che non vi fossero impedimenti;
l'esposto al Comune di Rimini è stato esaminato dal comando dei vigili urbani e ha avuto come risposta una comunicazione nella quale si indicava che il ristorante in questione aveva ottenuto un'autorizzazione, in tempi precedenti all'emanazione degli ultimi criteri programmatori approvati dal Comune, con la conseguenza che, pur se privo dell'accessibilità per i disabili, il locale stesso doveva essere ritenuto in regola, pur essendo inaccessibile;
tale decisione appare assurda ed aberrante sul piano costituzionale, non meno che su quello della legislazione vigente, posto che comporterebbe che gli esercizi nella condizione prima descritta potrebbero non doversi mai adeguare alle normative sull'accesso delle persone disabili,
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza della vicenda;
quali iniziative si intenda mettere in atto affinché, una volta adottati i criteri che impongono nuove dotazioni a tutela di disabili, prevedano l'adeguamento non solo delle strutture da realizzare ma anche di quelle già in essere;
se intenda avviare iniziative, anche di carattere legislativo o regolamentare, per impedire situazioni così assurde e inammissibili.
(4-01150)

SONEGO - *Ai Ministri dell'interno e della giustizia* - Premesso che:
da organi di stampa locale, si è appreso che, nei giorni scorsi, in un comune del Friuli-Venezia Giulia, una persona ha aggredito, prima verbalmente e poi fisicamente, un'altra persona;
l'aggressore, che non risulterebbe nuovo a episodi come quello descritto, è ben noto alle forze di polizia e all'autorità giudiziaria, poiché le stesse svolgono un particolare compito di tutela di tale individuo,
si chiede di sapere:
quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano adottare affinché in Friuli-Venezia Giulia, come su tutto il territorio nazionale, la sicurezza delle comunità locali sia preservata da comportamenti irrispettosi della legge e della civile convivenza;
quali misure intendano adottare nei confronti di coloro che, in futuro, dovessero rendersi responsabili

di situazioni analoghe a quella descritta.
(4-01151)
CENTINAIO, BITONCI - *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dello sviluppo economico* - Premesso che:
il 15 novembre 2013 la giuria europea, coordinata da Steve Green, composta da membri italiani e stranieri, scelti e concordati con la Commissione europea, ha annunciato la redazione di un testo di preselezione delle città che concorreranno all'ultima fase dell'azione comunitaria «Capitale europea della cultura» per il 2019;
Venezia e il Nord Est sono stati esclusi anche da questa *short list* di città tra le quali si sceglierà la capitale della cultura. Il comitato infatti ha scelto Cagliari, Perugia, Siena, Lecce e Matera;
la candidatura di Venezia, lanciata da parte del tessuto imprenditoriale più giovane e creativo della regione, a giudizio degli interroganti è stata fatta naufragare dal "grigio" *establishment* che guida la città e, incredibilmente, Venezia è stata superata da città "minori", pur con tutto il rispetto per le città citate;
si tratta di una nuova sconfitta per Venezia nell'ambito delle candidature, dopo quella delle olimpiadi del 2020 e l'America's Cup;
quest'esclusione, mentre da un lato appare incomprensibile, visto che Venezia è essa stessa " la cultura" per antonomasia, dall'altro appare come la "cronaca di una morte annunciata" atteso che il bando per presentare le candidature era molto chiaro facendo riferimento a città "da rilanciare", e potendo includere una regione circostante nel programma. Da qui l'*escamotage* di far concorrere Venezia legandola ad un territorio più ampio, comprendente tutto il Nord Est e le regioni Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, progetto che non ha, evidentemente, prodotto i risultati attesi, visto lo *stop* al primo esame da parte della commissione chiamata a scremare una rosa di 6 città tra le 21 aspiranti "capitali" da portare alla finale;
il bando parlava chiaro: una città o una regione (non tre regioni); nonostante ciò il sindaco di Venezia Orsoni avrebbe sostenuto che i margini per partecipare c'erano: "il bando era sì restrittivo, ma si piegava ad interpretazioni, poi la giuria si è attenuta ad una lettura rigorosa di candidatura di città";
Maurizio Cecconi, primo direttore del comitato organizzatore, racconta che tutto si è svolto come se si trattasse di una partita persa "sulla carta": «Il 3 gennaio 2013 ho consegnato al sindaco Orsoni le mie dimissioni (...) in quella lettera, inviata anche al presidente del Comitato promotore Innocenzo Cipolletta, chiarivo che l'operazione non poteva andare in porto, perché eravamo una candidatura di territorio, mentre era evidente dal bando italiano - pubblicato poco prima - che ciò non era possibile, perché l'attenzione era su città da rilanciare (...) quel che rimprovero è di non aver letto i bandi europei: si sarebbe subito capito che vincono le città che hanno problemi da superare»;
a giudizio degli interroganti, le cause di una simile disfatta sono da rintracciare, da un lato, nelle evidenti vacuità progettuali e vuoto di *leadership*, dall'altro nei molti scontri e rivalità: fin da subito, infatti, è cominciato il balletto dei direttori del comitato a sostegno della candidatura (in pochi mesi ne sono stati cambiati due o tre, senza apparente e giustificato motivo), conferenze stampa sono state annunciate e poi disdette all'improvviso e autorevoli società di pubbliche relazioni sono scese in campo per poi sparire dalla scena;
considerato che questa operazione in perdita è costata alla Regione Veneto e al Comune di Venezia 50.000 euro che sono ascritti come quota di adesione al comitato organizzatore, mentre la Provincia di Venezia ne ha persi solo 20.000, prima di ritirarsi dal comitato stesso, per essere stata esclusa dalle decisioni, mentre la Provincia autonoma di Bolzano ha investito ben un milione di euro;
atteso che il comitato promotore di Venezia-Nord Est 2019, tramite il proprio sito, ha sollecitato adesioni al progetto di candidatura con il versamento di una quota di base (da 500 a 5.000 euro) che concedeva il diritto ai sottoscrittori di indicare sui propri materiali di comunicazione l'adesione alla candidatura, di utilizzare il *logo* e avanzare proposte e iniziative,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo intendano, entro i limiti di propria competenza, chiarire se e quali siano le

responsabilità del fallimento del progetto "Venezia-Nord Est 2019" capitale europea della cultura;
se e quali iniziative di competenza intendano intraprendere per censurare una gestione così irresponsabile, che ha sottovalutato i requisiti richiesti dal bando per le candidature;
se risulti quanto sia costata alle casse pubbliche (in stipendi, gettoni e spese di rappresentanza) questa rovinosa avventura, per la quale si potrebbe ipotizzare un interessamento anche della Corte dei conti, oltre che della magistratura ordinaria;
se il denaro "rastrellato" per il sostegno al progetto di candidatura sarà restituito ai sottoscrittori o, se così non fosse, se non ritengano ipotizzabile la consumazione del reato di truffa.
(4-01152)
GAMBARO - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
ormai a cadenza annuale in Italia si verificano delle tragedie immani a causa delle forti alluvioni;
negli ultimi decenni, infatti, in diversi luoghi della penisola si sono registrati tremendi fenomeni alluvionali, che, oltre a causare un numero impressionante di decessi, hanno procurato ingentissimi danni economici ai territori colpiti, e la ragione scientifica, secondo gli esperti, va ricercata nel dato oggettivo che il nostro Paese è caratterizzato da numerosi corsi d'acqua per la presenza massiccia di montagne;
i fenomeni naturali quindi, quali i processi erosivi delle coste, le esondazioni, le frane e le alluvioni, insieme ai terremoti e agli incendi, concorrono a determinare ingenti danni umani, materiali e ambientali;
tuttavia l'intervento antropico sul territorio ha, in diversi casi, aumentato notevolmente l'impatto di tali eventi, accelerando fenomeni distruttivi e rendendo il territorio ancor più vulnerabile;
la corsa alla cementificazione, il "consumo" non regolato del territorio, i disboscamenti, l'abusivismo edilizio e la dissipazione dissennata delle risorse, associati ai tagli dei fondi destinati alla sicurezza ambientale, sono tutti fattori che accrescono strutturalmente la gravità della situazione;
alcuni torrenti, ruscelli e corsi d'acqua vengono inopinatamente intubati, imbrigliati, lasciati invadere da detriti di ogni genere, talvolta usati come discariche, deviandone e distorcendone il flusso naturale;
considerato che:
dal 1960 ad oggi si sono verificati sul territorio nazionale 1.456 eventi tra frane ed inondazioni, con 2.836 feriti e 4.140 morti; negli ultimi 27 anni i fenomeni naturali che hanno generato morti sono stati 229, 130 frane e 99 alluvioni, con complessivi 1.212 morti per una media di 47 all'anno; nel più breve intervallo tra il 1985 e il 2001 la media è stata più alta, pari a 60 morti all'anno a causa di tragedie come il Vajont nel 1985 (268 morti), la Valtellina nel 1987 (49 morti), il Piemonte nel 1994 (78 morti), Sarno nel 1998 (157 morti). Negli ultimi 10 anni la media annua del tragico bilancio dei morti provocati dalle alluvioni ammonta a 38 persone;
dal 2000 ad oggi si sono avuti in Italia le seguenti tragedie in ordine cronologico: anno 2000: Soverato (12 morti), Nord-Ovest (34 morti e 40.000 sfollati); anno 2003: Carrara (2 morti); anno 2006: Vibo Valentia (4 morti); anno 2008: Villar Pellice (4 morti); anno 2009: Valboite (3 morti), Messina (34 morti); anno 2010: Atrani (un morto), Genova (un morto), Vicenza e Nord-Est (3 morti, 500.000 persone interessate, un miliardo di euro di danni); anno 2011: Marche (5 morti), Val di Vara, Cinque Terre e Lunigiana (12 morti), Genova e provincia (6 morti), Barcellona Pozzo di Gotto (3 morti), e la tragedia che ha colpito dal 18 novembre 2013 la Sardegna non ha fornito ancora il macabro numero definitivo;
il dissesto idrogeologico è costato alle casse dello Stato una somma stimabile in circa 52 miliardi di euro dal dopoguerra ad oggi; l'89 per cento dei comuni italiani (abitati da circa 5,8 milioni di cittadini) è a rischio idrogeologico;
le aree ad alta criticità idrogeologica interessano una superficie di 29.517 chilometri quadrati, pari al 9,8 per cento della superficie dell'intera nazione, della quale il 6,8 per cento coinvolge direttamente luoghi con beni esposti (centri urbani, aree produttive, infrastrutture) in un numero complessivo di 6.633 comuni, ovvero l'81,9 per cento dei comuni italiani;

il 18,6 per cento dei comuni si trova su zone ad alta criticità alluvionale, il 24,9 per cento ad alta criticità per frane, il 38,4 su zone soggette insieme a frane ed alluvioni; il 92 per cento dei residenti dell'area metropolitana di Napoli si trova in una superficie dissestata dichiarata a notevole rischio di disastro ambientale; gli edifici a rischio di crollo in Italia per il dissesto dei suoli sono circa 1,3 milioni; il 19 per cento delle scuole e degli ospedali italiani si trova su terreni ubicati in zone pericolose;
a seguito dell'evento di Sarno che, nel maggio 1998, causò la morte di 160 persone, il Paese si è dotato di un sistema di allerta per il rischio idrogeologico, la cui gestione è ora assicurata dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalle Regioni, mediante la rete dei centri funzionali di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004;
tuttavia tale sistema di allertamento italiano, statale e regionale, non costituisce e non fornisce una risorsa fondamentale nella mitigazione del fenomeno, ma risulta clamorosamente insufficiente;
atteso che:
le rilevanti ripercussioni economiche, turistiche, agricole ed industriali delle alluvioni sui territori colpiti si presentano successivamente in maniera drammatica e deprimono l'economia delle stesse zone per molti anni a seguire e spesso determinano la quasi cancellazione materiale di paradisi ambientali che rientrano nel novero dei meravigliosi paesaggi italiani riconosciuti patrimonio dell'umanità dall'Unesco;
la spesa annua dello Stato, calcolata in oltre 300 milioni di euro, per attuare strategie di intervento straordinario volte a ripristinare lo *status quo ante* dei luoghi e delle cose pesa in maniera insostenibile sui bilanci pubblici e consente di ripianare, però, solo circa un terzo dei danni registrati;
l'art. 67 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, prevede i piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI) per la tutela del rischio, i quali contengono l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio molto elevato per l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale, con priorità per le aree a rischio idrogeologico per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo vogliano attuare decise politiche di riassesto dei suoli, nel rispetto dei limiti delle competenze *ex* art. 117 della Costituzione in materia di tutela ambientale e dell'ecosistema, attraverso iniziative e provvedimenti indirizzati alla promozione di strategie per la messa in sicurezza dei territori;
se vogliano predisporre radicali piani programmatici al fine di prevenire e fronteggiare le conseguenze determinate da eventi atmosferici, alluvionali, marittimi, supportando i sindaci in una capillare e semplificata campagna di informazione ai cittadini relativamente ai comportamenti da tenere in determinate situazioni atmosferiche;
se intendano promuovere, per quanto di competenza, una ridefinizione dei parametri impositivi, per consentire alle imprese alluvionate di accedere ad una disciplina fiscale di favore o a forme di finanziamenti agevolati, con l'esenzione dal pagamento di quote capitali e interessi e/o attraverso iniziative di rinuncia alla riscossione dei tributi dovuti.
(4-01153)
DIVINA - *Ai Ministri della difesa e dell'interno* - Premesso che:
si assiste ad un'ondata di rapine nelle abitazioni ed in esercizi in Trentino-Alto Adige;
i furti ormai sembrano aver cadenza quotidiana, come appare anche dalle cronache locali che riportano sempre con minor enfasi gli episodi, che ormai pare che non facciano più notizia o scalpore;
ogni zona del Trentino è stata interessata da episodi di criminalità, per lo più furti ma anche atti di violenza nei confronti delle poche vittime che hanno potuto cogliere sul fatto i malfattori;
il disagio nella popolazione aumenta in maniera preoccupante in particolar modo in quei soggetti deboli (disabili, persone sole o anziani) che difficilmente possiedono mezzi per potersi auto-proteggere;
con precedente atto di sindacato ispettivo (4-00830) l'interrogante, in occasione di rapine plurime

avvenute in val di Fassa, aveva chiesto al Ministro della difesa di intensificare i controlli nonché di dotare le stazioni della valle stessa di un maggior numero di militari per i servizi di pattugliamento;
pare che nulla abbia fatto desistere i malviventi, in quanto le rapine hanno continuato ad avvenire in modo indisturbato tanto nelle ore notturne quanto di giorno;
a questo punto sia cittadini che esercenti attività economiche si sono mobilitati per ottenere maggiori controlli, tra cui telecamere soprattutto nelle zone sprovviste di illuminazione;
da parte delle forze dell'ordine ci si aspetta una reazione dura che possa rassicurare ed infondere ai cittadini un minimo di sicurezza, come del resto è sempre stato fatto finora,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno aumentare la presenza delle forze dell'ordine in Trentino-Alto Adige, almeno nelle aree che hanno registrato un'impennata di questi reati;
se non ritengano opportuna l'installazione di telecamere nelle zone in cui si sono riscontrate reiterazioni di furti o rapine;
quante siano le denunce per furti e per rapine fatte nell'ultimo biennio in Trentino;
quale sia il numero di persone arrestate in flagrante od assicurate alla giustizia;
quale sia l'ammontare dei danni che le vittime hanno denunciato in conseguenza dei fatti criminosi esposti.
(4-01154)

PALERMO - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e degli affari esteri* - Premesso che dal 2010 ad oggi i contributi del Governo italiano destinati al Programma ambientale delle Nazioni Unite (UNEP) sono stati azzerati;
considerato che:
la dichiarazione conclusiva della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile "Rio + 20", ratificata dall'Assemblea, ha stabilito che l'organo di governo dell'UNEP (*governing council*) venga trasformato in UNEA (United Nations environment assembly) e diventi un consesso a partecipazione universale, alla stregua dell'Assemblea generale dell'ONU;
tutte le nazioni sono pertanto membri permanenti dell'UNEA e, approvando il bilancio dell'UNEP, approvano le stime di entrata e di uscita di finanziamenti e, quindi, anche i contributi attesi dai Governi all'Environment fund;
la comunità internazionale si aspetta che l'Italia, in quanto membro fondamentale dell'UNEA, riattivi i contributi all'Environment fund dell'UNEP, secondo lo spirito e la lettera della dichiarazione di "Rio + 20", a partire dall'anno 2014,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover aggiornare il Parlamento rispetto allo stato attuale dei finanziamenti, chiarendo quali azioni sono previste riguardo al futuro ripristino dei contributi italiani all'UNEP;
se non ritengano di promuovere la loro riattivazione già a partire dal 2014, eventualmente inserendoli all'interno del disegno di legge in materia ambientale approvato dal Consiglio dei ministri del 15 novembre 2013 e collegato al disegno di legge di stabilità per il 2013.
(4-01155)

NENCINI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
in Sicilia a pochissimi chilometri da Niscemi (Caltanissetta), in contrada Ulmo e all'interno della riserva naturale "Sughereta", dichiarata SIC (sito d'interesse comunitario), dovrebbe essere allestito dalla Marina militare statunitense un sistema di parabole che operano a frequenze di microonde (banda Ka) e di due trasmettitori elicoidali UHF che, insieme, costituiscono la stazione a terra del sistema di comunicazione a banda stretta;
mentre le maxi antenne trasmetteranno con frequenze che raggiungeranno valori compresi tra i 30 e i 31 GHz, i due trasmettitori elicoidali avranno una frequenza di trasmissione tra i 240 e i 315 MHz. Onde elettromagnetiche che penetreranno la ionosfera e i tessuti di ogni essere vivente;

tale sistema, denominato MUOS (*mobile user objective system*), basato su tecnologia avanzata, è destinato al completamento delle radiocomunicazioni satellitari e dà la facoltà di permettere una comunicazione, che non sarà pressoché possibile interrompere, con le altre basi militari e con i sottomarini, nonché di guidare anche missili e aerei senza pilota (denominati droni), consentendo di portare avanti una guerra a distanza;

i voli dei droni sui cieli siciliani comportano gravi pericoli, sia per la popolazione che per il traffico aereo civile, infatti i voli aerei su Catania "Fontanarossa" e Trapani "Birgi" vengono continuamente sottoposti a numerose limitazioni e i passeggeri sono costretti a subire ingiustificati disagi, con grave pregiudizio per l'economia dell'intera isola e per il diritto di libertà di movimento, sia per i temuti possibili scenari di guerra;

con il completamento dell'opera, la base militare assumerà un ruolo di obiettivo strategico mondiale, rafforzando la posizione, già grave, della Sicilia in quanto nodo centrale e quindi zona strategica nel Mediterraneo per le politiche di guerra americane, che consente agli USA di avere forti privilegi territoriali sull'Africa e sul Medio oriente, mettendo, dunque, a serio rischio l'incolumità dell'intero popolo siciliano, il quale non è stato informato dell'installazione di questo mega sistema di antenne, altamente nocivo, in violazione dell'art. 1 della Costituzione italiana: "La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione";

è un impianto da considerarsi bellico (di offesa e difesa), gestito dal Dipartimento della difesa Usa, è una base USA e non della NATO e risulta essere anche un sistema per propagare e moltiplicare gli ordini di attacco convenzionale, chimico, batteriologico e nucleare, ad uso esclusivo delle forze armate degli Stati Uniti d'America;

la costruzione del MUOS inizialmente era stata prevista a Sigonella (Catania), ma successivamente fu sconsigliata quella sede, pertanto spostata a Niscemi, poiché si temeva, da un lato, il pericolo che le frequenze emesse avessero l'effetto di innesco di ordigni militari a detonazione (missili, bombe e altro) nei confronti delle installazioni esistenti nella base NATO di Sigonella e, dall'altro lato, i disturbi che essa avrebbe arrecato al traffico aereo dell'aeroporto civile di "Fontanarossa" (come si apprende da documenti militari);

il campo elettromagnetico creato dalle antenne MUOS si attesta sopra i limiti di legge (legge n. 36 del 2001) per oltre 135 chilometri, secondo lo studio presentato dagli stessi tecnici, di conseguenza presenta dei gravi rischi anche per l'interferenza con l'aeroporto di Comiso (Ragusa), mettendo in discussione le tanto attese prospettive di sviluppo economico e turistico dell'Isola;

l'ideazione dell'impianto risale all'anno 2001, allorquando venne siglato un primo accordo bilaterale tra gli USA e l'Italia a cura dell'allora Governo Berlusconi. Nel 2006 il Governo Prodi ratificò tale accordo e impose il rispetto delle normative in materia di inquinamento ambientale ed elettromagnetico, dando mandato alla Regione Siciliana di verificare e concedere le relative autorizzazioni ambientali. I lavori del MUOS furono così consentiti con due autorizzazioni, la prima prot. n. 36783 del 1° giugno 2011 e la seconda prot. n. 43182 del 28 giugno 2011, dall'Assessorato per il territorio e l'ambiente della Regione Siciliana. Il 1° giugno 2011 è la data a cui fa anche riferimento il protocollo d'intesa tra il Ministro *pro tempore* della difesa Ignazio la Russa e la Regione Siciliana, in persona del presidente *pro tempore* Raffaele Lombardo;

dopo le fasi iniziali il progetto ha avuto un *iter* estremamente controverso con particolare riferimento a molteplici aspetti;

in primo luogo, solleva forti perplessità la sua insistenza su un'area naturale protetta di particolare valore ambientale e paesaggistico, la riserva naturale orientata (RNO) denominata "Sughereta di Niscemi", istituita con D.A. 475/97 e inserita nella rete ecologica "Natura 2000" come SIC, motivo per cui in data 5 ottobre 2012 il cantiere di realizzazione del progetto è stato sequestrato dalla Procura del Tribunale di Caltagirone, successivamente dissequestrato dal Tribunale del riesame in data 26 ottobre;

la Procura di Caltagirone ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame in Cassazione, nel mese di novembre 2012, con le seguenti motivazioni: "l'impianto militare, in quanto ricadente in area protetta, è privo di valida autorizzazione paesaggistica, poiché le procedure adottate sia nella prima

fase (conferenza di servizi del 2008), sia nella seconda (dopo la revoca del nulla osta del Comune di Niscemi e la riperimetrazione della Riserva) appaiono illegittime in quanto in contrasto tanto col codice "Urbani" dei beni culturali, quanto con la norma regionale che impone, nella zona in cui si trova il sito, dichiarato di notevole interesse e di importanza comunitaria, il vincolo di inedificabilità assoluta"; inoltre, sul tema "non sussiste alcun potere derogatorio in materia ambientale e paesaggistica da parte dell'Assessorato regionale al Territorio e Ambiente". Purtuttavia, il ricorso è stato dichiarato inammissibile;

in secondo luogo, il progetto è controverso a causa del mancato rispetto del "principio di precauzione", nei riguardi della salute dei cittadini, per le emissioni elettromagnetiche (art. 3-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), basato sul concetto che "prevenire è meglio che curare", o sul principio di Ippocrate "*primum non nocere*", nato a seguito della Conferenza sull'ambiente e lo sviluppo delle Nazioni Unite di Rio de Janeiro del 1992, per tematiche strettamente ambientali, ed entrato a far parte del Trattato costitutivo dell'Unione europea (Maastricht, 1994), riguardante le responsabilità e i diritti degli Stati per cercare di mettere insieme le esigenze dello sviluppo con quelle della salvaguardia ambientale;

circa gli aspetti sanitari, tale principio risponde a una politica di gestione del rischio, laddove ci sia un elevato grado d'incertezza nei dati scientifici, per la necessità di intraprendere subito iniziative atte a limitare un rischio potenziale serio alla salute umana, tutelata dall'art. 32 della Costituzione, oltre che per la salute animale, vegetale e dell'ambiente, senza dover aspettare il risultato delle ricerche scientifiche, come sarebbe dovuto avvenire nel caso del MUOS di Niscemi, "principio di precauzione" che ha consentito ai cittadini della Sardegna occidentale di vincere un ricorso al TAR (sentenza depositata il 27 gennaio 2012);

questo in considerazione, soprattutto, delle onde elettromagnetiche che il progetto comporta e come sostenuto da diversi studiosi, tra cui particolare attenzione desta lo studio, depositato in data 4 novembre 2011, effettuato dai professori Zucchetti e Coraddu del Politecnico di Torino, le cui posizioni sono così sintetizzate: "le caratteristiche dei dispositivi trasmittenti del sistema MUOS sono note solo in modo incompleto e parzialmente contraddittorio; nonostante ciò è possibile, seppure con incertezze talvolta elevate, valutare l'intensità delle emissioni e individuare alcuni dei rischi ad esse associati e, quindi, al fascio principale di microonde emesso dalle parabole MUOS, in caso di errore di puntamento, dovuto a incidente, malfunzionamento o errore, è certamente associato il rischio di irraggiamento accidentale di persone che, entro un raggio di 20 Km, potrebbero subire danni gravi e irreversibili anche per brevi esposizioni; a tale rischio è esposta l'intera popolazione di Niscemi che si trova nell'arco di soli 5 km. dall'installazione; al fascio principale di microonde emesso dalle parabole MUOS, durante il funzionamento ordinario, è, inoltre, associato il rischio di incidenti provocati dall'irraggiamento accidentale di aeromobili istanti anche decine di Km., tale rischio investe potenzialmente tutto il traffico aereo della zona circostante (nel raggio di 70 Km dal sito di installazione del MUOS si trovano tre aeroporti); le emissioni fuori-asse delle parabole MUOS, benché difficili da valutare a causa delle carenze e delle contraddizioni nei dati disponibili, potrebbero fornire un contributo al campo esistente tutt'altro che trascurabile: dell'ordine di 1 V/m a qualche Km di distanza dalle sorgenti (le prime abitazioni si trovano a 1-2 Km di distanza dalle sorgenti, mentre il centro della cittadina di Niscemi dista 5 Km); tale contributo provocherebbe un incremento del rischio, già ora elevato, di contrarre malattie dovute all'esposizione cronica ai campi emessi dalla stazione NRTF esistente; il progetto, infine, prevede che stazione trasmittente MUOS venga realizzata all'interno di una zona naturalistica protetta, il che impone di valutare anche le conseguenze delle emissioni sull'ambiente circostante; in conclusione, alle emissioni del sistema MUOS sono associati rischi di gravi incidenti e di danni per la salute della popolazione e per l'ambiente, che andrebbero attentamente valutati, e che ne impediscono la realizzazione alla distanza di appena qualche Km da aree densamente abitate, come quella della cittadina di Niscemi";

si legge, ancora, nelle valutazioni conclusive dello studio: "data la situazione è opportuno un approfondimento delle misure, con l'avvio immediato di una procedura di riduzione a conformità,

finalizzata alla riduzione delle emissioni, e il blocco di ogni ulteriore installazione";
inoltre, il Comune di Niscemi, con atto del 22 ottobre 2009, ha revocato in autotutela il nulla osta in precedenza rilasciato per la costruzione dell'impianto MUOS, ravvisando in motivazione "la necessità di procedere ad una valutazione di incidenza che tenga conto di dati completi ed attendibili (…) poiché si ritiene insufficiente ed inadeguata la documentazione prodotta in precedenza". Una forte opposizione sociale, da ultimo, ha coinvolto anche i sindaci del comprensorio interessato (Comiso, Riesi, Acate, Butera, Gela, San Cono, Mazzarrone, Mirabella Imbaccari, Chiaramonte Gulfi, Vittoria, Piazza Armerina, Caltagirone, San Michele di Ganzaria, Mazzarino, Palermo e Modica) che, riunitisi in comitato, hanno indetto cortei, mobilitato studenti e associazioni ambientaliste;
la Regione Siciliana, il 29 marzo 2013, ha revocato le autorizzazioni ambientali precedentemente rilasciate per la realizzazione del MUOS;
contro tali revoche il Ministero della difesa, con due distinti ricorsi innanzi al TAR di Palermo, iscritti al n. 808/2013 e n. 950/2013, presentava ricorso chiedendone l'annullamento previa sospensione;
il TAR, con ordinanze del 9 luglio 2013, rigettava tale domanda di sospensiva, ritenendo che vi fossero seri dubbi sulla non dannosità dell'impianto MUOS per la salute pubblica, per l'ambiente e per la sicurezza del traffico aereo dei vicini aeroporti;
le ordinanze del 9 luglio 2013 sono state impugnate, sempre dal Ministro della difesa, innanzi al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, il quale fissava la discussione in Camera di Consiglio per il 25 luglio 2013;
il 24 luglio la Regione Siciliana ha revocato i provvedimenti di revoca del 29 marzo 2013, a seguito del pronunciamento da parte dell'Istituto superiore di sanità, che non è un organo terzo, in merito alla dannosità delle onde elettromagnetiche del sistema MUOS, le cui conclusioni, fondate su rilevazioni effettuate in una settimana dall'Ispra, risultano essere contrastanti con le conclusioni negative alle quali erano giunti sia il professor D'Amore, preside della facoltà di Ingegneria dell'università "La Sapienza" di Roma (verificatore nominato dal TAR), sia i tecnici incaricati dalla Regione, in seguito alle rilevazioni delle onde elettromagnetiche effettuate per decenni dall'ARPA Sicilia;
queste le conclusioni dell'ISS nel rapporto sul MUOS: "Le conclusioni del Gruppo di Lavoro indicano che l'installazione del MUOS non impatterebbe negativamente sulla salute della popolazione, ma rilevano contemporaneamente la necessità di un'attenta e costante sorveglianza sanitaria della popolazione delle aree interessate oltre che dell'attuazione di un monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico successivamente alla messa in funzione delle antenne MUOS, anche in considerazione della natura necessariamente teorica delle valutazioni effettuate su queste specifiche antenne. È stata rilevata, inoltre, l'opportunità di valutare nel tempo anche l'impatto della variabile ambientale dovuta all'industrializzazione delle aree limitrofe";
il parere dell'ISS ha determinato la revoca, da parte della Regione Siciliana, dei precedenti provvedimenti di revoca delle autorizzazioni dei lavori del MUOS, a causa di un accordo con il Ministero della difesa che prevedeva la ripresa dei lavori di realizzazione del MUOS (ed il ripristino delle autorizzazioni regionali) qualora il parere della commissione formata dall'ISS fosse stato positivo;
il Ministero della difesa, però, ha operato senza la preventiva autorizzazione del Parlamento e del Presidente della Repubblica, prevista dall'art. 80 e dell'87 della Costituzione, sia per quanto riguarda la concessione in uso esclusivo alle forze armate statunitensi della base di Niscemi, sia successivamente negli altri atti, compreso il contenzioso instaurato con la Regione Siciliana al fine di annullare la revoca delle autorizzazioni emessa dalla Regione;
a giudizio dell'interrogante erra chi ritiene che il MUOS possa servire anche all'Italia, in quanto la base di Niscemi risulta essere "ad uso esclusivo delle forze armate USA", regolata dall'accordo sottoscritto il 6 aprile 2006 (Technical arrangement between the Ministry of defence of the Italian Republic and the Department of defense of the United States of America regarding the installations/infrastructure in use by the U.S forces in Sigonella, Italy), ed essendo anche un impianto bellico, in caso di conflitti che coinvolgano gli Stati Uniti, ma non anche l'Italia, la nostra nazione non potrebbe impedirne l'utilizzo,

venendosi a trovare, pertanto, esposta a rischi bellici dipendenti dalle guerre altrui e in contrasto con l'art. 11 della Costituzione italiana;
va ricordato che il Memorandum di intesa, del 2 febbraio 1995, tra il Ministero della difesa italiano ed il Dipartimento della difesa USA, relativo alle installazioni e infrastrutture concesse in uso alle forze statunitensi in Italia, disciplina "l'uso esclusivo" specificando che: «Con il termine "uso esclusivo" si intende l'utilizzazione da parte di una forza appartenente ad una singola Nazione di installazioni e/o infrastrutture, definite e comprese nel perimetro dell'installazione, per lo svolgimento di attività correlate alla missione e/o dei compiti assegnati a detta forza dal Governo dello Stato di origine. L'attribuzione di "uso esclusivo" ad installazioni e/o infrastrutture utilizzate dalle forze USA non limita in alcun modo l'esercizio della sovranità dello Stato Italiano, secondo quanto stabilito dall'art. VII del NATO/SOFA»,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri in indirizzo intendano assumere per rassicurare la popolazione e le amministrazioni interessate riguardo al totale rispetto della Costituzione e delle leggi nelle procedure adottate, nonché il rispetto e la totale salvaguardia della salute umana per tutti i cittadini interessati dal progetto MUOS;
se il Governo, a tal proposito, ritenga di sospendere qualsiasi accordo bilaterale esistente ai fini della realizzazione del sistema satellitare MUOS nella base militare di Niscemi in Sicilia e rimettere l'intera questione alla decisione del Parlamento secondo quanto previsto dagli artt. 80 e 87 della nostra Costituzione.
(4-01156)
STUCCHI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
la cittadinanza italiana è la condizione della persona fisica alla quale il nostro ordinamento giuridico conferisce la pienezza dei diritti civili e politici;
il rilascio della cittadinanza italiana è attualmente disciplinato dell'art. 9 della legge n. 91 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, e dai regolamenti di esecuzione;
la cittadinanza italiana si acquisisce principalmente per nascita se almeno uno dei genitori è cittadino italiano (*ius sanguinis*);
la concessione della cittadinanza non è un diritto soggettivo della persona, ma un riconoscimento, se lo Stato stesso e la comunità nazionale hanno interesse ad accogliere il nuovo cittadino richiedente che abbia dato prova di buon grado d'integrazione, oltre al fatto di non essere un potenziale pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale;
per valutare tale grado d'integrazione viene anche svolto un colloquio attraverso il quale la Questura o i Carabinieri verificano la sufficiente conoscenza della lingua italiana e dei principi fondamentali del nostro ordinamento;
i provvedimenti di concessione di cittadinanza rilasciati nella zona di Bergamo a cittadini stranieri risultano cresciute negli ultimi mesi in modo esponenziale: se nel 2010 in tutta la provincia di Bergamo erano diventati italiani per residenza 258 stranieri, negli ultimi 6 mesi sarebbero già oltre 400;
il Ministero dell'interno ha diramato nel mese di aprile 2013 a tutti i questori una comunicazione con la quale si interviene sui procedimenti di concessione della cittadinanza, ritenendo che "le Questure, superando la prassi del colloquio", possano reperire tutte le informazioni rilevanti il profilo della sicurezza dalle risultanze delle banche dati;
numerosi sono i Paesi che hanno introdotto il superamento di *test* linguistici e di integrazione civica come requisito essenziale per l'acquisto della cittadinanza,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno ripristinare, nell'ambito dei procedimenti previsti per il rilascio della cittadinanza italiana, la prassi del colloquio presso le competenti sedi, al fine di una puntuale e completa valutazione da parte delle autorità preposte della documentazione inerente al cittadino straniero richiedente, prima del definitivo rilascio della cittadinanza stessa.

(4-01157)
BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI - *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto la riduzione delle risorse destinate ai Comuni per un importo pari a 2 miliardi e 250 milioni di euro per l'anno 2013;
la situazione della finanza pubblica locale risulta estremamente complessa, sia alla luce della pesante riduzione di risorse operata attraverso la rideterminazione dei trasferimenti erariali, sia per il fatto che le amministrazioni locali, proprio per sopperire a tali *deficit*, in numerosi casi potrebbero essere costrette a rivedere l'aumento delle imposte locali, a partire dall'IMU;
la difficoltà attuale degli enti locali è ulteriormente acuita dal fatto che gli amministratori locali si stanno muovendo in un quadro normativo estremamente variabile ed incerto, soprattutto con riferimento al gettito dell'imposta municipale propria, e questo ha portato al differimento del termine per l'approvazione dei bilanci preventivi 2013;
il decreto-legge n. 102 del 2013 (art. 8) reca un'ulteriore proroga, rispetto a quelle già precedentemente intervenute, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 degli enti locali, fissandolo alla data del 30 novembre 2013, facendo così coincidere tale adempimento con l'approvazione dell'assestamento di bilancio, e l'ulteriore proroga deriva dalla necessità di consentire agli enti locali di acquisire maggior certezza sull'entità delle proprie entrate, in considerazione delle numerose modifiche legislative apportate in corso d'anno nella materia;
il decreto-legge n. 54 del 2013 (art. 1) ha sospeso, per l'anno 2013, il versamento della prima rata dell'IMU per determinate categorie immobiliari e, secondo quanto previsto, tale sospensione operava nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, da realizzare sulla base di alcuni principi;
la compensazione disposta copre solo parzialmente le risorse incassate dai Comuni per il gettito IMU complessivo incassato nel 2012 che, ad aliquota *standard* del 4 per mille, ammontava per il comparto a circa 3,8 miliardi di euro;
mentre i Comuni che hanno già approvato il bilancio di previsione hanno già impegnato, quando non speso, le risorse iscritte in funzione del gettito IMU previsto ad inizio anno, i Comuni che devono ancora predisporre i bilanci preventivi non hanno ad oggi conoscenza precisa delle risorse che saranno loro a disposizione come ristoro per il mancato incasso dell'imposta, e questo potrebbe comportare gravi situazioni di squilibrio economico finanziario nel caso in cui il rimborso non fosse in linea con le previsioni attese;
l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, alla lettera *b)*, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno del Fondo di solidarietà comunale il quale è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei Comuni, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
alla lettera *d)* dispone che, con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo, tenendo anche conto per i singoli Comuni degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere *a)* ed *f)* del medesimo comma 380, della definizione dei costi e dei fabbisogni *standard*, della dimensione demografica e territoriale, della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale, della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla lettera *e)* sulle risorse complessive per l'anno 2012, delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;

sono state recentemente comunicate ai Comuni le risorse a valere sul Fondo di solidarietà comunale (FSC) 2013, determinate sui criteri sopra descritti, e in numerosi enti tali risorse ammontano a zero;
in numerosi casi, tuttavia, gli enti locali, soprattutto in Veneto, stando a tali quantificazioni, si ritrovano nella paradossale situazione di dover restituire allo Stato risorse, cosicché, di fatto, il valore del FSC 2013 loro spettante risulta oggi negativo;
l'articolo 2-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 102 del 2013 stabilisce come, nelle more di una riforma complessiva della tassazione immobiliare, con riferimento alla seconda rata dell'anno 2013 dell'IMU, i Comuni possano equiparare all'abitazione principale le abitazioni non di lusso concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazioni principali, e che a ciascun Comune spetta la definizione di criteri e modalità per l'applicazione dell'agevolazione, anche con riferimento al limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio;
il comma 2 stabilisce anche il ristoro a favore dei Comuni del minor gettito derivante dalla disposizione, nella misura massima di 18,5 milioni di euro per l'anno 2013;
la copertura necessaria è rinvenuta nella riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di ciascun Ministero;
i Comuni possono modificare le aliquote di imposta, in aumento o diminuzione, entro margini stabiliti dalla legge e comunque entro il termine massimo del 30 novembre, ma alla luce delle evidenti difficoltà di redigere i bilanci previsionali, peraltro resa più complessa dal fatto che a fronte della vigente normativa sugli immobili D, il cui gettito da quest'anno sarà interamente riversato nelle casse dell'erario, è presumibile supporre come numerosi enti locali saranno costretti ad aumentare le aliquote su tutti gli altri immobili al fine di compensare il gettito oggi mancante dalle disposizioni dello Stato centrale, determinando così un aumento della pressione fiscale a carico dei cittadini,
si chiede di sapere:
se il Governo non ritenga opportuno, alla luce dell'incertezza relativamente alle risorse economiche a disposizione dell'ente e dell'imminente scadenza del 30 novembre, precisare chiaramente quando verranno comunicate agli enti locali le risorse a valere per l'esercizio 2013 per la compensazione della prevista soppressione della seconda rata IMU sulla abitazione principale;
se ritenga di rivedere le metodologie e i criteri con i quali sono state definite le risorse del Fondo di solidarietà comunale 2013, in particolar modo verificando i casi di quei Comuni che oggi sono nella situazione di restituire parte delle risorse allo Stato;
se ritenga di promuovere iniziative, anche di carattere legislativo, per garantire il ristoro a favore di quei Comuni che hanno equiparato, per il 2013, le abitazioni principali non di lusso concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazioni principali, precisando altresì i criteri e le modalità con i quali si provvederà al riparto di tali risorse.
(4-01158)
DONNO, CRIMI, SERRA, BUCCARELLA, CATALFO, ENDRIZZI, MANGILI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PEPE, SANTANGELO, PUGLIA, MOLINARI, BERTOROTTA, TAVERNA - *Ai Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
l'endometriosi è una malattia cronica e a genesi poco nota per la quale non esiste una terapia specifica ed è originata dalla presenza anomala del tessuto che riveste la parete interna dell'utero, chiamata endometrio, in altri organi, quali, ad esempio ovaie, tube, peritoneo, vagina e talvolta anche intestino e vescica;
i sintomi di questa malattia sono rappresentati da mestruazioni dolorose, dolore pelvico cronico, rapporti sessuali dolorosi, stanchezza fisica cronica, infertilità e invalidano la donna a livello sia fisico che psicologico;
durante la XIV Legislatura, la 12a Commissione (Igiene e sanità) del Senato ha svolto un'indagine conoscitiva sul fenomeno dell'endometriosi come malattia sociale, con il precipuo fine di fornire elementi di conoscenza e di orientamento riguardo alla patologia e con il fine di individuare percorsi di diagnosi e di cura a tutela delle donne affette;

in data 19 aprile 2004, mediante delibera n. 30 del 2004, 266 membri del Parlamento europeo hanno sottoscritto la Written declaration on endometriosis (WDE), mettendo in evidenza che la malattia colpisce il 10 per cento della popolazione femminile in Europa con costi diretti e indiretti annui di circa 30 miliardi di euro e, soprattutto, che la conoscenza della malattia è scarsissima sia tra i medici che tra le pazienti;

sussiste la vigenza del protocollo di intesa del 22 luglio 2009 tra il Ministero per le pari opportunità, l'Istituto nazionale di previdenza sociale (Inps), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e la Fondazione italiana endometriosi con la finalità di promuovere campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione riguardo all'endometriosi, ma allo stato dei fatti, nel territorio nazionale, si ravvisa una parziale e limitata diffusione di notizie e promozione di iniziative sull'argomento;

il Ministro della salute, allora deputata, ha sottoscritto, nella XVI Legislatura, la proposta di legge n. 3338, presentata e annunziata il 18 marzo 2010, recante "Disposizioni per il riconoscimento dell'endometriosi come malattia sociale e istituzione del Registro nazionale dell'endometriosi e della Giornata nazionale per la lotta contro l'endometriosi", ed avente i seguenti obiettivi: il riconoscimento dell'endometriosi di grado severo come malattia sociale mediante il suo inserimento tra le patologie che danno diritto all'esenzione dal costo per le prestazioni di assistenza sanitaria; la redazione di una lista di procedure per la prevenzione, la cura e il monitoraggio dell'endometriosi e l'adozione, da parte del Ministro della salute, di linee guida per la gestione in buona pratica medica della malattia; l'istituzione del registro nazionale dell'endometriosi; un impegno nazionale nella cura della malattia, sostenuto dal finanziamento di programmi di ricerca da inserire nelle priorità della ricerca scientifica nazionale; l'istituzione della giornata nazionale per la lotta contro l'endometriosi;

nel corso dell'audizione del presidente dell'Inps, tenutasi in data 3 luglio 2012 nell'ambito dell'indagine conoscitiva del Senato sulle procedure di accertamento delle minorazioni civili ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile e delle indennità di accompagnamento, la proposta relativa all'inserimento dell'endometriosi tra le malattie invalidanti è stata accolta positivamente, con il conseguente inquadramento della patologia nell'elaborazione della nuova "Tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le menomazioni e le malattie invalidanti";

sempre nel corso della XVI Legislatura, tramite l'Atto di Governo n. 507, riguardante lo "Schema di decreto ministeriale concernente l'approvazione delle nuove tabelle delle percentuali di invalidità per le menomazioni e malattie invalidanti", si è dato definitivamente il via all'inclusione dell'endometriosi nelle nuove tabelle delle malattie invalidanti;

nonostante l'inserimento dell'endometriosi nell'elenco delle malattie invalidanti da parte dell'Inps, non è ancora occorsa un'utile e correlativa modifica ufficiale della tabella nazionale delle malattie invalidanti, la cui ultima pubblicazione risale al decreto del Ministro della sanità n. 329 del 28 maggio 1999 (modificato dal decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. 296, "Regolamento di aggiornamento del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 29 aprile 1998 n. 124"), in modo da garantire un'efficace e fattiva tutela a livello lavorativo, clinico-sanitario, sociale ed esistenziale delle donne affette da tale patologia,

si chiede di sapere:

quali misure i Ministri in indirizzo intendano assumere affinché l'endometriosi sia unanimemente dichiarata quale malattia cronica ed invalidante a livello clinico, sociale e professionale, tale da giustificare un'opportuna tutela delle pazienti negli ambienti di lavoro nonché il diritto all'esenzione dal costo per le prestazioni di assistenza sanitaria;

se, nell'ambito delle rispettive competenze, vogliano intraprendere congiuntamente all'Inps, all'Inail, alla Fondazione italiana endometriosi, alle associazioni di pazienti e agli organismi operanti nel settore iniziative volte a promuovere in maniera fattiva, concreta ed efficace campagne di informazione e sensibilizzazione relativamente alle caratteristiche, la sintomatologia e la diagnosi dell'endometriosi;

se non ritengano indispensabile un aggiornamento della tabella nazionale delle malattie invalidanti, la

cui ultima pubblicazione risale al decreto del Ministro della sanità n. 329 del 28 maggio 1999, al fine del proficuo inserimento dell'endometriosi.

(4-01159)

PANIZZA - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

i trasferimenti delle risorse statali ai Comuni a seguito delle manovre finanziarie sono diminuite negli ultimi 3 anni di circa 6 miliardi e 450 milioni determinando una situazione finanziaria di assoluta insostenibilità;

in questo quadro di riduzione progressiva di trasferimenti si inserisce l'anomalia rappresentata dalla legge 24 aprile 1941, n. 392, recante "Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari", che pone anacronisticamente a carico dei Comuni le spese per la gestione degli uffici giudiziari che poi sono rimborsate dal Ministero della giustizia con l'erogazione di un contributo economico annuo, mai integrale;

tale previsione normativa che mette a carico dei Comuni le spese degli uffici giudiziari è stata emanata nel 1941 cioè prima della nascita della Repubblica e dell'approvazione della nostra Carta costituzionale che per ora assegna allo Stato le funzioni in materia di giustizia;

a fronte di una spesa media annuale dei tribunali ed uffici giudiziari (ed anticipate dai bilanci dei Comuni) pari a 315 milioni di euro annui, negli ultimi 3 anni il contributo versato dallo Stato ai Comuni a titolo di rimborso è stato compreso tra il 60 e l'80 per cento delle spese effettivamente sostenute e che gli acconti e i saldi sono stati spesso erogati accumulando gravi ritardi, a volte anche di diversi anni;

nel relativo capitolo di bilancio del Ministero sono iscritti per l'esercizio in corso solo 79,8 milioni di euro mentre le spese sostenute dai Comuni relative all'anno 2012 sono di oltre 300 milioni di euro, già anticipati dalle casse delle amministrazioni comunali;

il processo di riorganizzazione delle sedi giudiziarie sul territorio nazionale ha, tra le inevitabili conseguenze, una maggiore concentrazione di spese sui Comuni dove sono state accorpate le sedi giudiziarie soppresse dal decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155*;*

a ciò si aggiunge che, nei Comuni accorpanti le sedi giudiziarie soppresse, iniziano a fioccare nuove richieste di spesa da mettere a carico dei bilanci comunali che si esplicitano in spese per il trasloco, spese per la realizzazione, adeguamento e messa in sicurezza di nuove sedi, spese per le nuove utenze, spese per i nuovi servizi di vigilanza e di gestione ordinata degli immobili, con richiesta da parte dei Tribunali di risorse aggiuntive e ulteriori comprese tra il 15 e il 110 per cento rispetto all'anno precedente;

tali risorse sono state impiegate dai Comuni solo ed esclusivamente per garantire l'erogazione di un servizio di diretta gestione statale,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo ritenga di fornire informazioni e dati in materia;

quali provvedimenti ed iniziative urgenti intenda assumere per garantire il ristoro delle spese e il superamento di una situazione così problematica a carico dei bilanci comunali;

a quanto ammontino le risorse iscritte nel relativo capitolo di bilancio del Ministero per l'anno 2012 al fine di corrispondere il contributo ai Comuni, se siano state decurtate e a quanto ammonti tale diminuzione rispetto all'anno precedente;

quali iniziative, anche con carattere d'urgenza, intenda intraprendere al fine di assicurare la copertura delle spese già sostenute dai Comuni nel 2012, per garantire il rispetto della legge;

quali iniziative, anche con carattere d'urgenza, intenda intraprendere al fine di garantire la copertura delle spese per l'erogazione del servizio della giustizia sull'intero territorio nazionale per l'anno 2013 e 2014;

se non ritenga opportuno superare questo sistema di copertura dei costi degli uffici giudiziari promuovendo l'abrogazione della legge 24 aprile 1941, n. 392, e ponendo a carico dell'amministrazione della giustizia la gestione diretta delle spese in modo da garantire responsabilità ed efficacia.

(4-01160)

PIGNEDOLI - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

da notizie pervenute all'interrogante si apprende che per la definizione dei crediti di imposta IVA maturata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) nei confronti dell'Agenzia delle entrate sarebbe stato affidato un incarico al commercialista Luca Voglino;

per la gestione di tale contenzioso lo studio del dottor Voglino avrebbe emesso nel mese di ottobre 5 fatture per un importo complessivo di oltre 5,5 milioni di euro;

allo stato non è dato conoscere l'ammontare complessivo delle spese sostenute anche dall'Agenzia delle entrate per la gestione del medesimo contenzioso;

considerato che il Governo, in considerazione della difficile situazione economica in cui versa il nostro Paese, si è impegnato in una riduzione del debito attraverso un rigoroso piano di *spending review* che impone pesanti sacrifici ai cittadini,

si chiede di sapere:

se corrisponda realmente a oltre 5,5 milioni di euro la somma richiesta dallo studio Voglino all'Agea a titolo di compenso per il contenzioso relativo al diniego dei rimborsi IVA per gli anni 2001-2005;

se al Governo risulti quali siano i termini del contratto di incarico sottoscritto tra l'Agea e il commercialista;

quali modalità e criteri vengano adottati dall'Agea nell'assegnazione degli incarichi esterni per la gestione dei contenziosi e a quali professionisti siano stati affidati negli ultimi 10 anni;

quali siano i costi ad oggi sostenuti dall'Agenzia delle entrate per la gestione del medesimo contenzioso;

quali siano le ragioni per cui non si siano utilizzate le competenze e le professionalità già presenti all'interno delle stessa pubblica amministrazione;

se e quali provvedimenti il Governo intenda adottare nell'ambito del nuovo piano di *spending review* per contenere gli esorbitanti costi di gestione dei contenziosi interni alla stessa amministrazione pubblica, che stridono fortemente con i continui sacrifici che lo Stato sta chiedendo negli ultimi anni ai cittadini e agli enti locali.

(4-01161)

RUSSO - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

il Ministero per i beni e le attività culturali, con direttiva del 10 ottobre 2012, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 9 novembre 2012, ha impartito disposizioni in materia di contrasto all'esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali su aree pubbliche in forma ambulante o su posteggio, nonché di attività non compatibili con le esigenze di tutela del patrimonio culturale;

alla luce della direttiva, sono state segnalate, a Trieste, difficoltà da parte dei titolari di attività commerciali legate alla necessità di ricevere anche il via libera della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici prima di ottenere l'autorizzazione ad allestire tavolini e sedie fuori dai locali;

i titolari di bar e ristoranti saranno costretti a redigere un progetto che illustri metrature, tipologia degli arredi, colori e forme degli ombrelloni o le misure delle fioriere, il tutto con l'ausilio di un tecnico specializzato (un architetto, geometra o ingegnere) e con conseguenti costi;

essi dovranno altresì presentare istanza di autorizzazione monumentale alla Soprintendenza;

considerato che:

per ottemperare alle previsioni richiamate, i titolari di bar e ristoranti dovranno sostenere maggiori spese;

inoltre, costoro rischiano di vedersi negata nei prossimi mesi la possibilità di allestire i tavolini all'aperto, in attesa del via libera della Soprintendenza, con evidenti ripercussioni di carattere economico,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per agevolare l'attività dei

piccoli esercenti, pur nel rispetto dell'inderogabile esigenza di evitare abusi nei confronti delle aree di valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico.
(4-01162)
GAMBARO - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:
i giudici di pace italiani svolgono da circa 20 anni un ruolo essenziale per l'intero comparto giustizia nel nostro Paese in quanto concorrono in maniera determinante alla soluzione dell'annoso problema dello smaltimento dell'infinito carico processuale e giudiziario italiano;
il giudice di pace è titolare esclusivo di una funzione, come giudice monocratico, per un particolare primo grado di giudizio, la cui figura è prevista nella Costituzione, al comma terzo dell'articolo 116;
a fronte di questa importante attività giudiziaria non hanno adeguate garanzie e tutele in merito a posizioni previdenziali certe previste per i giudici onorari, assistenza in caso di malattia, infortuni, maternità e ferie non retribuite;
l'Associazione nazionale dei giudici di pace italiani si è rivolta nel mese di ottobre 2013 al Comitato europeo dei diritti sociali (reclamo n. 103/2013) adducendo una violazione dell'articolo 12, par. 4, lett. *b)*, della Carta sociale europea del 1961 modificata nel 1996 (ratificata dall'Italia con legge 9 febbraio 1999, n. 30), in base al quale gli Stati sono tenuti ad assicurare "l'erogazione, il mantenimento ed il ripristino dei diritti alla sicurezza sociale con mezzi quali la totalizzazione dei periodi di contribuzione o di lavoro compiuti secondo la legislazione di ciascuna delle Parti";
considerato che:
oggi la figura del giudice di pace non risponde più ai caratteri stabiliti nella legge istitutiva, in cui era prevista una funzione quasi esclusivamente conciliativa da parte di un giudice onorario non tecnico;
infatti, anche a seguito dell'intervento normativo della legge 4 novembre 1999, n. 468, il giudice di pace deve avere dei necessari requisiti di professionalità, in quanto si occupa di materie, quali quella penale e dell'immigrazione irregolare, che richiedono tecnicismo ed un'approfondita conoscenza delle norme di diritto;
a ciò si accompagna un regime d'incompatibilità sempre più stringente sia in riferimento al lavoro dipendente, pubblico e privato, sia riguardo alla professione forense, nonché un maggiore impegno, con turni di presenza e ruoli di udienza tali da assimilare la sua figura a quella del pretore di un tempo,
si chiede di sapere:
a ormai 20 anni dalla legge istitutiva dell'ufficio del giudice di pace in Italia, se il Governo non voglia procedere a una complessiva riforma della disciplina che lo riguarda, attribuendo la giusta dignità professionale ad un ruolo e una funzione così importante per la giustizia civile e penale italiana, che intervenga, da un lato a garantire il principio dell'autonomia della magistratura, e dall'altro la professionalità del magistrato onorario che svolge le funzioni di giudice di pace;
se, in considerazione di questa situazione di *deficit* di garanzie sotto il profilo del riconoscimento dei diritti fondamentali dei lavoratori, non intenda attivarsi al fine di apportare le necessarie modifiche alla legislazione vigente in materia di posizioni previdenziali e assistenza complessiva per la categoria.
(4-01163)
BUEMI, NENCINI, Fausto Guilherme LONGO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
nel 2009, nel Comune di Terravecchia, a seguito degli eccezionali eventi di calamità naturale che hanno colpito l'intera costiera jonica, dovuti a persistenti piogge e copiose nevicate, le infrastrutture comunali hanno subito notevoli danni. In particolare, il cimitero è stato interessato da un esteso movimento di dissesto idrogeologico, che ha procurato, nel 2012, il crollo della chiesetta, profonde lesioni all'obitorio, crolli delle mura perimetrali e il cedimento strutturale della scalinata;
l'amministrazione comunale, con i pochi fondi in bilancio, è riuscita ad eliminare temporaneamente i gravi pericoli per l'incolumità pubblica e privata, demolendo le strutture gravemente danneggiate e ricostruendo la scalinata d'ingresso;
in tale fase emergenziale il sindaco, visti gli ingenti danni che hanno interessato il cimitero cittadino,

ha emesso l'ordinanza n. 8 del 27 febbraio 2012, con la quale ha intimato il divieto di accesso all'area;
la relazione presentata dai tecnici incaricati dal Comune ha evidenziato che è necessario intervenire nell'area cimiteriale con monitoraggio topografico, progettazione ed esecuzione dei lavori di palificazione e ingegneria naturalistica, con un impegno di spesa oscillante tra i 500.000 e i 700.000 euro, oltre alle imposte;
considerato che:
per salvaguardare il proprio territorio, il Comune non può, con le sue sole forze finanziarie, far fronte alla spesa necessaria per mettere in sicurezza e consolidare il consistente movimento franoso in atto;
la comunicazione inoltrata, in data 30 novembre 2012, prot. n. 3580, dal sindaco di Terravecchia agli enti preposti (Regione Calabria, Dipartimento della protezione civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero dell'interno, Ministero della salute e per conoscenza al Presidente della Repubblica e la Presidente del Consiglio dei ministri), recante come oggetto "Cimitero comunale, richiesta urgente di finanziamento straordinario" e integrata dalla relazione tecnica preliminare del 27 novembre 2012, prot. n. 3537, in realtà non ha ottenuto alcuno effetto e non sono stanziati contributi statali, lasciando il Comune in balia dei problemi evidenziati, soprattutto, quelli concernenti le problematiche di dissesto dell'aria cimiteriale;
ciò espone, soprattutto nella stagione invernale, l'area al rischio di un collasso strutturale, con conseguenti danni alle sepolture e l'impossibilità di autorizzare nuove tumulazioni. Tutti eventi che impattano su aspetti igienico-sanitari, di protezione civile e di tutela dell'incolumità pubblica, ai quali il sindaco non può non far fronte anche nelle sue funzioni di autorità locale di protezione civile;
le piogge alluvionali della metà di novembre 2013 hanno contribuito a rendere la provvisoria e instabile situazione, soprattutto tra Catanzaro e Crotone, ancora più critica: molti centri dell'entroterra risultano isolati a causa di frane e smottamenti che hanno danneggiato la viabilità, oltre a causare problemi per quanto riguarda le comunicazioni telefoniche e il traffico dati su *internet*,
si chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza del grave stato di crisi in cui versa il territorio di Terravecchia, in particolare il cimitero, e quali iniziative intenda adottare, nell'ambito delle proprie competenze, per impedire l'ulteriore aggravamento di una situazione già precaria e per garantire, in particolare, il diritto all'uso e la tutela del patrimonio monumentale, permettendo, oltre alla memoria dei defunti, la possibilità di nuove tumulazioni da parte dei cittadini nel proprio cimitero.
(4-01164)

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
nella serata del 21 novembre 2013, Giuseppina Jacona, una farmacista di 79 anni, è stata barbaramente uccisa a Blufi, centro di 1.000 abitanti in provincia di Palermo, durante un tentativo di rapina all'interno della farmacia di cui era titolare;
la donna ha cercato di difendersi dai rapinatori, ma è stata accoltellata a morte. I due autori del delitto sono stati tratti in arresto dai carabinieri poco dopo l'evento;
da troppo tempo ormai le farmacie sono bersaglio continuo di rapine durante tutte le ore del giorno;
purtroppo le rapine in farmacia non accennano a diminuire, anzi si registra un sensibile aumento;
dagli ultimi dati disponibili del 2011 emerge che le rapine ai danni delle farmacie sono state 1.138, con un incremento pari al 5,1 per cento rispetto al 2010. Questa recrudescenza ha fatto sì che l'indice di rischio passasse da 6,1 a 6,3 rapine ogni 100 esercizi di farmacia. Un *trend* opposto rispetto a quanto rilevato per le rapine in banca che, seppur ancor superiori in valore assoluto, presentano un indice di rischio inferiore;
le farmacie in questo momento denunciano un aumento delle rapine tale da porle al secondo posto di eventi subiti rispetto agli esercizi commerciali della grande distribuzione;
secondo alcune stime nel 2011, la Lombardia si è confermata la regione maggiormente colpita: le rapine ai danni delle farmacie sono state, infatti, 365, il 32,1 per cento del totale. Seguono il Lazio con 189 rapine, la Campania con 118 e la Sicilia con 111: in queste 4 regioni, nelle quali opera il 40 per cento delle farmacie totali, si è verificato ben il 69 per cento delle rapine totali;

considerato che:
le farmacie sono luoghi deputati all'accoglienza di malati disabili, mamme con bambini e della parte di popolazione più fragile, che chiede un consiglio sulla salute per sé o per i propri cari, o un farmaco per l'urgenza o per la cronicità;
più volte l'ordine dei farmacisti ha sollecitato le autorità competenti perché assumano iniziative per il contrasto della criminalità e le forze dell'ordine si siano dimostrate sensibili a queste richieste,
si chiede di sapere:
quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di tutelare l'incolumità dei cittadini di fronte questa *escalation* di microcriminalità;
quali iniziative intenda adottare al fine di tutelare i professionisti che operano all'interno delle farmacie italiane.
(4-01165)
DE PETRIS - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
il palazzo Canevari, già sede del già sede del museo geologico nazionale a largo Santa Susanna a Roma, voluto da Quintino Sella ed inaugurato nel 1885, fu appositamente costruito per ospitare il regio Ufficio geologico ed il relativo museo agrario-geologico e costituisce uno dei primi esempi di stile *liberty* nell'edilizia pubblica;
la destinazione prescelta per l'edificio, mantenuta fino al 1994, era finalizzata a dotare il nuovo Stato unitario di un Servizio geologico e quindi di una sede unica e centrale deputata a raccogliere i materiali lapidei e minerari del territorio nazionale e, più in particolare, i campioni di roccia provenienti dalle campagne di rilevamento della carta geologica d'Italia, strumento fondamentale per la rappresentazione e lo studio del territorio e delle sue risorse;
le preziosissime collezioni, comprendenti circa 150.000 reperti, la cartografia storica e la biblioteca del Servizio geologico nazionale furono nel 1994 "momentaneamente" spostate dall'edificio storicamente deputato ad ospitarle in altra sede, per consentire la realizzazione di un progetto di ristrutturazione del palazzo, inizialmente finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e successivamente dalle leggi finanziarie del 1996 e del 1998;
l'opera di restauro, che intendeva ripristinare e riqualificare il complesso museale, prevedeva una profonda ed accurata ristrutturazione di tutti gli ambienti, nel rispetto dell'originaria architettura, ed una razionale suddivisione dei piani con aree destinate ai congressi, all'informatica ed alla sperimentazione;
invece dell'intervento di recupero a fini museali è stata disposta, nel corso del 2003, la cartolarizzazione dell'edificio con la conseguente privatizzazione dell'immobile, acquisito inizialmente dalla Fintecna SpA, controllata al 100 per cento dalla Cassa depositi e prestiti e quindi dal Ministero dell'economia e delle finanze, ed oggi nella disponibilità della "Residenziale immobiliare 2004" SpA, controllata al 50 per cento dalla Fintecna Immobiliare SpA e per il restante 50 per cento dalla società privata denominata Finprema SpA, proprietà quest'ultima che ha presentato una richiesta di variazione del classamento catastale finalizzata a consentire nell'edificio la realizzazione di attività commerciali;
l'importantissimo patrimonio di reperti museali, che consentiva una puntuale conoscenza del territorio italiano, è da un ventennio stivato in diversi magazzini inidonei alla sua conservazione, con il prevedibile rischio di essere disperso e dimenticato, nonostante innumerevoli appelli rivolti da autorevoli organismi della comunità scientifica e culturale e una mozione specifica approvata in proposito dal Consiglio provinciale di Roma;
l'eventuale cambio di destinazione del prestigioso edificio e la dispersione del patrimonio museale che in esso era contenuto costituisce un'inaccettabile privazione per la comunità scientifica e per l'intera comunità nazionale, tenuto conto della rilevanza e dell'attualità dell'interesse delle collezioni, oggi precluse, per lo studio e la documentazione delle caratteristiche geologiche del territorio nazionale,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario ed urgente rendere nuovamente fruibile il

patrimonio museale di assoluto rilievo che costituiva la dotazione del museo geologico di palazzo Canevari, dotando la capitale del Paese, al pari delle altre grandi capitali europee, di un museo di scienze della terra e di un polo di informazione ambientale di rilievo nazionale;
se non ritengano di disporre, d'intesa con l'amministrazione di Roma capitale, il divieto di cambio di destinazione d'uso per il palazzo Canevari, valutando ogni possibile intervento finalizzato a ripristinare le funzioni originarie del prestigioso edificio.
(4-01166)
CARDIELLO - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:
il riconoscimento al personale militare volontario coniugato del corrispettivo di indennità di trasferimento, per gli stessi impiegati in un comando-ente-reparto diverso da quello di appartenenza è oggetto di una corposa normativa (legge 23 agosto 2004, n. 226, recante sospensione anticipata del servizio obbligatorio e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata; testo unico sulle procedure impiego del personale militare edizione 2008, aggiornata al 2013; legge 29 marzo 2001, n. 86, recante "Disposizione in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia");
l'Esercito attualmente ha alle sue dipendenza circa il 30 per cento del personale coniugato in attesa di nuova assegnazione ("prima assegnazione vsp"), che avrebbe un costo oneroso per le casse dello Stato in un momento di perdurante crisi;
il Dipartimento impiego del personale dello Stato maggiore negli ultimi anni sta adottando il criterio di assegnazione del personale volontario al nord Italia per coprire i posti vacanti e dare la possibilità al personale anziano di avvicinarsi ai luoghi di residenza, con la conseguenza immediata che i reparti del meridione avranno un numero elevato di personale anziano, perdendo giovani volontari sulla cui specializzazione l'amministrazione ha investito cospicue risorse;
considerati i criteri per l'impiego e il consenso degli interessati all'atto dell'arruolamento di essere impiegati in tutto il territorio nazionale in base all'esigenza della forza armata e il costo di circa 12.000 euro per ogni militare trasferito,
si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo, in considerazione della *spending review*, intenda adottare un diverso provvedimento di conferma a domanda degli impiegati presso i comandi-enti-reparti di servizio, al fine di evitare un'ulteriore spesa all'amministrazione e un disagio familiare.
(4-01167)
SANTANGELO, PAGLINI, VACCIANO, CAPPELLETTI, SERRA, FATTORI, DONNO, CRIMI, MOLINARI, BERTOROTTA, MORRA, BOCCHINO, AIROLA, MARTON, BATTISTA - *Ai Ministri per l'integrazione e dell'interno* - Premesso che:
l'art. 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo sancisce: "Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge", mentre l'art. 3 prescrive che "Nessuno può essere sottoposto a pene o trattamenti inumani o degradanti";
relativamente ai tempi di permanenza dei migranti all'interno dei CIE (centri identificazione ed espulsione) gli articoli 15 e 16 della direttiva 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, stabiliscono che il trattenimento è consentito finché perdurano le condizioni atte a predisporre il rimpatrio e/o effettuare l'allontanamento ovvero per un periodo limitato che non può superare i 6 mesi salvo nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, l'operazione di allontanamento rischia di durare più a lungo. In questa ultima evenienza gli Stati membri possono prolungare il periodo di permanenza dei migranti all'interno dei CIE per un periodo non superiore ad ulteriori 12 mesi;
gli immigrati nel nostro Paese sono trattenuti all'interno dei CIE per un periodo considerato tra i 60 giorni e i 18 mesi, raggiungendo una durata assai superiore all'effettiva media europea di permanenza;
considerato che:
risulta agli interroganti che in data 16 novembre 2013, a seguito di una visita ispettiva presso il CIE di Milo (Trapani), è stata accertata la presenza di 148 persone, di diversa nazionalità, che oltre a subire una limitazione della libertà, sono costrette a vivere in condizioni ambientali incompatibili con il

rispetto della dignità umana, in violazione di quanto disposto dall'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;
la gestione del CIE di Milo è stata affidata alla cooperativa "L'Oasi" tramite bando del Ministero dell'interno del dicembre 2011, che prevedeva l'aggiudicazione alla miglior offerta con il criterio del prezzo più basso, partendo da una base d'asta di 30 euro *pro die* e *pro capite*;
i servizi di gestione erogati dalla cooperativa L'Oasi, a causa del basso prezzo di aggiudicazione, sembrerebbero non sufficienti a garantire e rispettare quanto incluso e pattuito nel contratto d'appalto, anche nel servizio di fornitura pasti, spesso insufficiente e di scarsa qualità;
la visita effettuata presso il CIE di Milo ha messo in luce una condizione generale della struttura non rispettosa dei requisiti minimi igienici e sanitari; gli ambienti destinati alla permanenza degli ospiti non sono riscaldati e risultano privi di infissi (finestre e porte); gli ospiti con costretti a provvedere all'igiene personale in locali insalubri non forniti di acqua calda, a riposare su materassi logori e senza coperte e a consumare i pasti giornalieri in locali non attrezzati a mensa, ma sui letti o per terra;
tutto ciò determina negli ospiti del centro uno forte stato di *stress* emotivo e di disagio;
considerato inoltre che:
i CIE sono luoghi dove coesistono e si intrecciano in condizioni di detenzione storie di fragilità estremamente eterogenee tra loro da un punto di vista sanitario, giuridico, sociale e umano, a cui corrisponderebbero esigenze molto diversificate;
il contesto in cui si trovano gli ospiti del CIE di Milo non è del tutto agibile e gli stessi locali igienici sono in assoluto stato di degrado;
l'adozione del prezzo più basso come criterio per l'aggiudicazione degli appalti desta grave preoccupazione negli interroganti, in quanto criterio assolutamente inadeguato ai fini della garanzia di condizioni dignitose per coloro che si trovano trattenuti all'interno dei centri di identificazione ed espulsione,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;
se ritengano che l'adozione della modalità di aggiudicazione della gara secondo il criterio del prezzo più basso si sia rivelata adeguata alla gestione del CIE di Milo;
se intendano verificare, per quanto di competenza, se all'interno della struttura vengano rispettati i livelli essenziali di tutela della dignità e del rispetto della persona, quale lo stato di manutenzione nonché le condizioni igienico-sanitarie e, nel caso in cui vengano riscontrate gravi e sistematiche violazioni degli adempimenti da parte della cooperativa L'Oasi, se non ritengano di dover valutare la revoca dell'appalto e l'indizione di una nuova procedura per l'affidamento della gestione del CIE di Milo.
(4-01168)
SANTANGELO, CRIMI, CASTALDI, SERRA, BOCCHINO, DONNO, PUGLIA, FUCKSIA, AIROLA, LEZZI, MARTELLI, BERTOROTTA, MORRA, MARTON - *Ai Ministri per l'integrazione e dell'interno* - Premesso che:
il caporalato è un fenomeno criminale diffuso in tutto il territorio nazionale, in particolare nel Mezzogiorno d'Italia, che consiste nello sfruttamento della manodopera lavorativa con metodi illegali;
il cosiddetto caporale è colui che, solitamente nelle primissime ore del giorno, adesca manodopera giornaliera non specializzata, al fine di utilizzarla abusivamente ed illegalmente in diversi settori, tra cui l'agricoltura (nei campi) e l'edilizia (in cantieri edili abusivi);
generalmente la manodopera è costituita dalle fasce più deboli e disagiate della popolazione, come ad esempio gli immigrati;
tale fenomeno riduce spesso in condizione di schiavitù e di dipendenza i migranti, regolarizzati e non, provenienti dall'Africa, dalla penisola balcanica, dall'Europa orientale e dall'Asia. Costoro, costretti a lavorare in condizioni disumane, sono impiegati nei campi per la raccolta degli agrumi, dei pomodori, delle olive e degli ortaggi coltivati nelle campagne siciliane e pugliesi e sono obbligati ad osservare turni di lavoro anche di 15 ore giornaliere;

la pratica del caporalato sussiste da molto tempo, specie nelle aree agricole italiane;
le cronache recenti documentano la situazione venutasi a creare in contrada Erbe Bianche, a poche centinaia di metri dal centro abitato di Campobello di Mazara (Trapani), dove è stata allestita una vera e propria tendopoli per ospitare i numerosi extracomunitari giunti nel trapanese per lavorare come braccianti agricoli;
la tendopoli, con allestimenti in *cellophane*, stracci e legno su un'instabile base di cemento (la medesima che ospitava le baraccopoli allestite a seguito del terremoto del 1968), rappresenta l'unico rifugio per i migranti che vengono ingaggiati per lavorare in campagna, quasi esclusivamente con il sistema del caporalato;
nella tendopoli di Campobello di Mazara, a causa delle pessime condizioni della stessa, Ousmane Diallo, un ragazzo di 20 anni, originario del Senegal, è deceduto domenica 27 ottobre 2013 a seguito dell'incendio divampato all'interno di una delle tende a causa dell'accensione del fornello a gas con cui il ragazzo cercava di riscaldare del cibo;
considerato che l'art. 12 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha introdotto nel codice penale il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;
quale sia l'effettiva condizione della tendopoli sorta in contrada Erbe Bianche, a poche centinaia di metri dal centro abitato di Campobello di Mazara e se tale struttura sia adeguata all'ospitalità, considerando che risulta agli interroganti essere priva dei servizi essenziali appropriati all'accoglienza dei lavoratori migranti ivi stabilitisi;
quale politica per l'accoglienza e l'integrazione dei lavoratori migranti intendano adottare al fine di garantire agli stessi il rispetto dei diritti civili ed umani evitando il ripetersi di situazioni drammatiche come quella descritta;
quali azioni, per quanto di competenza, intendano intraprendere al fine di controllare e reprimere ogni forma di sfruttamento del lavoro, nonché il fenomeno del caporalato, attraverso una rigorosa applicazione della normativa vigente.
(4-01169)
ROMANO, DI MAGGIO, D'ONGHIA, Luigi MARINO - *Al Ministro dello sviluppo economico* -
Premesso che:
la Ixfin SpA di Marcianise (Caserta), dell'ex gruppo Olivetti, è una società che opera nel settore informatico e delle telecomunicazioni ed è specializzata nella produzione di schede elettroniche;
l'azienda, che ad oggi occupa circa 500 dipendenti, è dal 6 luglio 2006 in procedura fallimentare, dichiarata con sentenza n. 353 del 2006 dal Tribunale di Napoli;
i lavoratori, l'80 per cento dei quali al di sotto dei 40 anni, hanno elevate competenze tecniche soprattutto nel campo dell'elettronica, grazie al notevole *know how* acquisito in Olivetti e in Texas Instruments;
l'inizio del lento declino della società è riconducibile alle varie successioni e passaggi societari che hanno avuto come protagonisti due colossi dell'informatica quali Olivetti e Texas. Tutto ciò nel 2001 è sfociato, a giudizio degli interroganti incredibilmente, nella determinazione di abbandonare il campo della produzione elettronica in Italia;
negli anni molti sono stati, da parte dei Governi e delle istituzioni locali che si sono avvicendati, gli interventi volti a salvaguardare in qualche modo l'azienda, i suoi lavoratori e il grande indotto sul territorio;
nel 2008 si è arrivati così ad un accordo di programma sulle aziende in crisi della zona di Caserta, in particolare Ixfin, Finmek e 3M;
la previsione di trasformare l'accordo in un contratto di programma sul piano pratico, però, non si è mai realizzata, a causa del mancato stanziamento da parte delle varie Giunte della Regione Campania dei fondi previsti in 50 milioni di euro e dei continui rinvii anche da parte governativa dello

stanziamento di altri 50 milioni di euro previsti;
questi ritardi e incertezze amministrative hanno fatto sì che l'azienda più grande coinvolta nel progetto di reindustrializzazione abbia deciso di investire in Sardegna anziché *in loco* e che l'interesse manifestato da grandi gruppi industriali sia sfumato miseramente;
stante la decisione del Tribunale di Napoli di decretare il fallimento dell'azienda, i lavoratori della Ixfin hanno usufruito della cassa integrazione in deroga fino al 30 settembre 2012. Degli ultimi 3 mesi del 2012 se ne è fatta carico la Regione Campania;
dall'inizio del 2013 ad oggi le vicissitudini dei lavoratori della Ixfin sono state diverse, incerte e anche contraddittorie. Infatti inizialmente è stata aperta l'ennesima procedura di mobilità, poi a marzo è stato richiesto, dalla curatela fallimentare a seguito di accordo sindacale raggiunto presso la Regione (8 marzo), un periodo di cassa integrazione in deroga. Tuttavia, stante il mancato formale ritiro dei licenziamenti di gennaio 2013 da parte della stessa curatela, ai lavoratori viene negato l'accesso all'assegno della cassa in deroga (che ormai ammonta a circa 500 euro al mese a dipendente), nonostante sia stato emesso decreto da parte della Regione per tutto il periodo richiesto (giugno 2013) e ci sia disponibilità per tutto il 2013 a seguito del coinvolgimento della Ixfin nel piano di azione e coesione;
a nulla sono valsi gli interventi della Regione Campania volti a sbloccare la difficile situazione che coinvolge 500 famiglie da così lungo tempo e i ricorsi presso il Tribunale di Napoli, non ultimo un reclamo presentato dalle organizzazioni sindacali che verrà discusso entro il mese di dicembre 2013,
si chiede di sapere:
quali risultino essere le motivazioni per le quali l'accordo di programma del 2008 non ha avuto seguito positivo;
se, allo stato attuale delle cose, il Ministro in indirizzo non ritenga grave la situazione del polo industriale di Marcianise così grave da richiedere un proprio intervento concreto e risolutivo;
quali azioni prevede di promuovere;
se ritenga di poter attuare iniziative volte al ripristino dell'indennità di cassa in deroga per l'anno 2013 a favore dei lavoratori della Ixfin.
(4-01170)

CAMPANELLA, PEPE, CIOFFI, VACCIANO, GIARRUSSO, CASALETTO, BIGNAMI, MORRA - *Ai Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
con il decreto-legge n. 4 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50 del 2010, è stata istituita l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) quale unico soggetto istituzionale con il compito di amministrare i beni mobili, immobili e aziendali sottratti alle mafie; la normativa, poco dopo, confluisce, unitamente a gran parte della disciplina antimafia, nel decreto legislativo n. 159 del 2011, codice antimafia;
la legge ha come finalità quella di rafforzare e migliorare l'efficienza della *governance* dei beni confiscati;
i beni immobili confiscati in via definitiva, secondo i dati dell'ANBSC aggiornati al 31 dicembre 2012, sono in totale 11.238, dei quali 4.892 confiscati in Sicilia, 1.650 in Calabria, 1.571 in Campania e 995 in Puglia;
l'uso sociale degli immobili confiscati ha permesso a centinaia di associazioni e cooperative di giovani di operare restituendo, concretamente, alla collettività le ville, gli appartamenti, i terreni agricoli sottratti alla criminalità organizzata;
purtroppo agli interroganti risulta che ad oggi ancora molti di questi beni confiscati, passati nella disponibilità dello stato (demanio) giacciono inutilizzati, versando per svariati motivi in condizioni pessime; altri invece vengono destinati in dispregio del codice antimafia, non garantendo il principio di legalità;
alcune inchieste giornalistiche, nel tempo, hanno evidenziato come l'assegnazione di molti beni di questo tipo sia stata effettuata a vantaggio di sedicenti associazioni con fini di lucro; in molti casi si è

appreso come dietro queste si celino vere e proprie aziende, alle quali i Comuni assegnano beni sequestrati a Cosa nostra;
considerato che:
ad oggi sul sito dell'ANBSC, nell'apposita sezione "I Beni", in diversi comuni non sono indicati gli elenchi completi di schede "Dettaglio del bene" e "decreto di destinazione", dati che, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 4 del 2010, una volta pubblicati entro 6 mesi dal decreto di confisca di primo grado, dovrebbero servire a facilitare le richieste di utilizzo da parte degli aventi diritto;
da anni le associazioni sindacali di categoria si battono affinché si possa sbloccare la questione che riguarda la politica degli alloggi a beneficio delle forze dell'ordine, da assegnare in affitto oppure in vendita, visto il contributo molto alto dato anche in termini di vite umane alla lotta contro la criminalità organizzata. Il loro sacrificio ha consentito alla giustizia di individuare responsabili criminali di spicco e di operare nei loro confronti azioni giudiziarie molto significative e tra queste la stessa confisca dei beni. Beni costituiti da somme di denaro, mezzi, aziende e strutture abitative residenziali ovvero appartamenti;
i commi 5, 6 e 7 dell'art. 48 del decreto legislativo n. 159 del 2011 regolamentano la destinazione dei beni previsti dal comma 3, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse, stabilendone la vendita;
al comma 5 vengono indicate anche le modalità dell'avviso di vendita, che dovrebbe avvenire attraverso la pubblicazione nel sito *internet* dell'Agenzia e di cui dovrebbe esser data altresì notizia nei siti *internet* dell'Agenzia del demanio e della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo interessata, avviso per il quale (comma 6) "Il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia possono costituire cooperative edilizie alle quali è riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei beni destinati alla vendita di cui al comma 5";
ad oggi non è stato possibile, da parte delle cooperative edilizie costituite dalle forze armate e dal personale delle forze di polizia, avviare alcun *iter* per l'individuazione e la partecipazione ad avvisi di vendita come dal citato art. 48, commi 5, 6 e 7,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano, nell'ambito delle proprie competenze, di assumere ogni iniziativa affinché si provveda a monitorare le destinazioni e l'utilizzo dei beni confiscati non ancora assegnati, rendendo accessibili, agli aventi diritto, gli elenchi ben definiti e visibili di tutti i beni confiscati inutilizzati;
se non ritengano altresì opportuno dare risposta a uomini e donne delle forze dell'ordine che ad oggi non sono riusciti ad ottenere quanto previsto dalla legge, considerando che l'acquisto di immobili inutilizzati porterebbe risorse economiche nelle casse dell'erario utilizzabili per fare fronte al problema abitativo dei cittadini e che, contemporaneamente, le amministrazioni verrebbero sgravate dall'onere delle spese condominiali, di ristrutturazione e di messa in sicurezza.
(4-01171)
BUEMI, NENCINI, Fausto Guilherme LONGO - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
l'attuazione del piano di rientro dal *deficit* sanitario della Regione Calabria ha portato il commissario attuatore ad una drastica riduzione dei posti letto assegnati al territorio della provincia di Cosenza;
ciò in conseguenza della chiusura del presidio ospedaliero di Cariati, comune situato sulla fascia ionica della provincia di Cosenza, della chiusura del presidio ospedalierio di Trebissacce e l'accorpamento in un unico centro "Spoke" degli ospedali di Rossano e Corigliano, con un'assegnazione di posti letto totali all'intero territorio della Sibaritide (oltre 200.000 abitanti) ampiamente al di sotto di ogni minimo livello di assistenza sanitaria previsto dalle normative vigenti;
sul territorio numerose sono state le iniziative portate avanti dai sindaci e da tutte le amministrazioni comunali di Cariati, Calopezzati, Caloveto, Cropalati, Campana, Cirò marina, Cirò superiore, Crucoli, Crosia, Mandatoriccio, Paludi, Pietrapaola, Scala Coeli, Strongoli, Terravecchia, Torrre Melissa e Umbriatico per far comprendere la necessità di mantenere nella rete ospedaliera regionale del presidio di Cariati. Si sono costituiti, inoltre, numerosi comitati civici *pro* ospedale che hanno più volte

rappresentato al presidente della Regione Giuseppe Scopelliti (che ricopre, anche, il ruolo di commissario *ad acta* per il piano di rientro del *deficit* sanitario calabrese) la necessità di rivedere l'assurda e inspiegabile decisione di sopprimere il presidio ospedaliero di Cariati. Inoltre, in più occasioni si è chiesta allo stesso Scopelliti una riapertura del tavolo di concertazione tra istituzioni locali, comunità territoriali e Governo regionale sul piano di rientro del debito sanitario regionale, al fine di rappresentare tutte le criticità sopraggiunte a seguito della chiusura del presidio ospedaliero di Cariati che costituisce un'inaccettabile lesione del diritto alla tutela della salute dei cittadini del vastissimo e complesso territorio che si pone tra il basso Jonio cosentino e l'alto crotonese;

la chiusura dell'ospedale "Vittorio Cosentino" di Cariati, presidio fondamentale di supporto all'ospedale di Rossano, su un tratto della strada statale 106 flagellato da un'altissima incidentalità, ha ingenerato una pressione insostenibile sul pronto soccorso e sull'ospedale di Rossano, tanto che è ormai prassi diffusa per i cittadini utenti che si rivolgono a quella struttura subire lunghe ed estenuanti ore di attesa per essere poi trasportati verso altri ospedali lontani, spesso fuori regione, con notevoli disagi e, di frequente, con esiti nefasti;

la Cisl zonale di Rossano, in un articolo sul quotidiano *on line* "cariati.weboggi", del 16 ottobre 2013, dipinge un quadro drammatico del proprio presidio ospedaliero: «Una unità di medicina per lungodegenti, senza primario, e una di chirurgia di urgenza nell'ospedale di Rossano» per tutti i cittadini malati. Anche riguardo alle necessarie attrezzature mediche la Cisl solleva varie criticità: «Nel presidio di Rossano si è sostituita una Tac con un'altra già utilizzata ad Acri, dal momento che la nuova, che sarebbe dovuta arrivare, non poteva essere montata sull'attuale solaio perché non ne avrebbe sopportato il "peso"» e ancora «l'ecografo che sarebbe stato acquistato per l'UTIC - Cardiologia di Rossano, che doveva essere consegnato già nel mese di dicembre del 2012, non è ancora stato recapitato»;

il verbale del "tavolo Massicci", organo interministeriale che vigila sui conti della sanità calabrese, relativo alla seduta del 16 luglio 2013, sulla verifica degli adempimenti regionali e dei LEA (livelli essenziali di assistenza), evidenzia diverse emergenze e ritardi nella sanità calabrese. Nella conclusione della relazione, si legge che «in merito al gravissimo ritardo riguardo agli interventi connessi all'erogazione delle prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza anche al fine di evitare che si creino i presupposti di cui all'articolo 2, comma 84, della legge 191/2009, si invita il Commissario ad attuare tempestivamente ogni utile azione necessaria per garantire l'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza in maniera uniforme sul territorio»,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti e quali iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, intenda adottare per far fronte alla preoccupante situazione della sanità in Calabria, in particolare riferita al territorio della Sibaritide.

(4-01172)

ORELLANA, BATTISTA, CAPPELLETTI, NUGNES, DONNO, AIROLA, CASALETTO, MUSSINI, BIGNAMI - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

il 15 dicembre 2005 la Regione Lombardia ha conferito a ILSPA (Infrastrutture lombarde SpA) il ruolo di soggetto concedente nei riguardi del progetto e della realizzazione dell'autostrada Broni-Pavia-Mortara, tramite delibera n. 8/1088;

il 25 gennaio 2006 la Regione, con delibera n. VIII/1789 ha approvato lo studio di fattibilità del comitato promotore dell'autostrada;

il 23 maggio 2006 è stato aggiudicato alla Sabrom SpA il ruolo di soggetto promotore;

il 16 dicembre 2010 è stata sottoscritta la convenzione di concessione per la progettazione, costruzione e gestione dell'autostrada, ed avviato lo studio di impatto ambientale;

il 12 dicembre 2011 ILSPA ha rilasciato il proprio parere favorevole al progetto definitivo;

il 12 gennaio 2012 è stata pubblicata e avviata la procedura di valutazione di impatto ambientale;

il progetto per l'autostrada Redavalle-S.Martino Siccomario-Castello d'Agogna, spesso citata come Broni-Pavia-Mortara, avviato con un'apposita Conferenza dei servizi indetta dalla Regione Lombardia

nel 2007, è attualmente sottoposto alla procedura di valutazione d'impatto ambientale presso il Ministero dell'ambiente e della difesa del territorio e del mare;

numerosi Comuni della provincia di Pavia, nonché la Provincia di Pavia stessa, hanno deliberato su base tecnica la loro contrarietà all'opera;

considerato che:

sul territorio pavese opera da anni il coordinamento di comitati e associazioni contro la Broni-Pavia-Mortara, realtà civica di attivismo dal basso nata in quanto il progetto genera notevole allarme fra i cittadini circa l'impatto che potrebbe avere sul territorio, sul consumo di suolo, sull'agricoltura, sulla salute, sull'ambiente;

la potestà legislativa della Regione in tema di realizzazione di autostrade, che viene data per assodata ai sensi della legge regionale n. 9 del 2001, è invece materia controversa ed è oggetto di impugnativa in sede del TAR Lombardia, presso il quale sono stati depositati diversi ricorsi presentati da privati e da associazioni e comitati portatori di interessi diffusi, che chiedono l'annullamento della delibera 4 maggio 2007, n. 8/4659, con la quale la Giunta regionale lombarda fece proprie le decisioni assunte dalla Conferenza dei servizi che ha esaminato il progetto preliminare dell'opera: in particolare, associazioni e comitati contestano la definizione di "regionale" attribuita al progetto dell'autostrada Broni-Pavia-Mortara, in quanto tale progetto include il tratto Castello d'Agogna-Stroppiana che rende di fatto l'autostrada interregionale, e quindi di competenza non regionale bensì statale;

obiezioni circa la potestà della Regione in materia di infrastrutture autostradali sono state espresse anche dal Governo, tramite l'intervento della Direzione generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente, la quale, con propria nota del 18 dicembre 2006, prot. DSA-2006-0032840, rilevava come "la procedura in corso da parte della Regione non può ritenersi legittima", e chiedeva all'amministrazione regionale di "sospendere ogni valutazione in merito", richiesta ad oggi inascoltata;

la potestà in materia di infrastrutture autostradali è stata peraltro chiarita anche in seguito al ricorso n. 92 del registro 2009 alla Corte costituzionale riguardante la legge regionale ligure n. 30 del 2009: nel ricorso, in seguito vinto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, si afferma che «nonostante le Regioni abbiano competenza legislativa concorrente in materia di "governo del territorio", la materia della disciplina delle infrastrutture, per i profili attinenti alla tutela dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost., e per le "attività di progettazione", ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo n. 163 del 2006, rientra nella competenza esclusiva dello Stato»;

la sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 2009 afferma che, in ambito di valutazione d'impatto ambientale, "seppure possono essere presenti ambiti materiali di spettanza regionale (…) deve ritenersi prevalente, in ragione della precipua funzione cui assolve il procedimento in esame (...), il citato titolo di legittimazione statale";

la potestà regionale in materia di infrastrutture autostradali è stata delimitata anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2010, nella quale afferma che "l'affidamento dei servizi tecnici relativi all'architettura e all'ingegneria" nel campo delle infrastrutture autostradali è una "competenza esclusiva dello Stato" (punto 4.1);

la stessa sentenza afferma inoltre che mantenere in ambito regionale "lo studio di fattibilità, di compatibilità ambientale" di un'infrastruttura autostradale "violerebbe gli articoli 162, 165 e 183 del decreto legislativo n. 163 del 2006" (punto 1.3);

si ribadisce inoltre un principio giuridico già contenuto nella sentenza n. 120 del 2010: "Da ultimo, la sentenza n. 120 del 2010 ha ribadito che l'obbligo di sottoposizione del progetto alla procedura di VIA, o nei casi previsti, alla preliminare verifica di assoggettabilità alla VIA, attiene al valore della tutela ambientale, che nella disciplina statale rappresenta un livello di tutela uniforme e si impone sull'intero territorio nazionale, pur nella concorrenza di altre materie, di competenza regionale" (punto 3.2);

gli articoli 162, 165 e 183 del decreto legislativo n. 163 del 2006 mantengono come prerogativa statale la valutazione di impatto ambientale sui progetti di infrastrutture autostradali;

le Regioni sono tenute, per un verso, a rispettare i livelli uniformi di tutela apprestati in materia, per l'altro, a mantenere la propria legislazione negli ambiti di competenza fissati dal codice dell'ambiente

di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, nella specie quanto al procedimento di VIA; a tal proposito la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2010 ribadisce che tale materia è disciplinata dal decreto legislativo n. 152 del 2006: «In particolare, il decreto legislativo n. 152 del 2006, all'art. 7, commi 3 e 4, ha previsto che sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II al decreto e che sono, invece, sottoposti a VIA secondo le disposizioni delle leggi regionali, i progetti di cui agli allegati III e IV al decreto. Nell'allegato II, punto 12, sono contemplate, fra l'altro, le opere relative a "tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza" e le "autostrade e strade riservate alla circolazione automobilistica o tratti di esse, accessibili solo attraverso svincoli o intersezioni controllate e sulle quali sono vietati tra l'altro l'arresto e la sosta di autoveicoli". Per converso, nell'allegato IV, che enumera le opere per le quali è possibile la VIA secondo le disposizioni regionali, mentre risultano inserite, al punto 7, lettera i), le linee ferroviarie a carattere regionale o locale, non viene fatta alcuna menzione di una possibile categoria di autostrade regionali»;

considerato altresì che:

la realizzazione di nuove strade o tratti autostradali, ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 della legge 340 del 2000, è prevista "a condizione che siano inserite nelle scelte prioritarie del Piano generale dei trasporti", mentre l'autostrada Broni-Pavia-Mortara non figura nel programma delle opere strategiche della cosiddetta legge obiettivo, a differenza di altre autostrade previste in Lombardia quali la "Bre-be-mi" o la Pedemontana;

il 15 marzo 2012 le sezioni pavese e lomellina di "Italia nostra" hanno deliberato un documento di osservazioni al progetto Broni-Pavia-Mortara in cui si dichiara: «Si chiede al Ministero dell'Ambiente di rigettare il progetto definitivo dell'opera (e relativo SIA) e di attivare il Governo affinché, tramite l'Avvocatura dello Stato, venga impugnata la legge regionale della Lombardia (legge R. 9/2001) presso la Corte costituzionale, per coerenza con quanto già fatto nei confronti della legge Regionale della Liguria (legge R. 30/2009) dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Si auspica inoltre che il Ministero dell'ambiente sollevi il problema di legittimità di tutti gli atti amministrativi fin qui adottati dalla Regione Lombardia e dalla Regione Piemonte (DGR 116 - 3018 "Approvazione della bozza di Convenzione tra la Regione Piemonte e la Regione Lombardia per la realizzazione del Raccordo autostradale Interregionale Mortara-Stroppiana» e contro la DGR 9/2744 del 22 dicembre 2011 «Raccordo stradale Interregionale Mortara-Stroppiana Convenzione tra Regione Piemonte e Regione Lombardia"»;

il 13 settembre 2013, presso la Camera dei deputati, in risposta all'interpellanza urgente Mazziotti Di Celso e Dellai 2-00181, concernente intendimenti del Governo in merito alla realizzazione del raccordo autostradale interregionale Mortara-Stroppiana, il Ministro in indirizzo ha dichiarato: «Sullo stato dell'*iter* amministrativo di valutazione dell'impatto ambientale, si rappresenta che è tuttora in corso l'istruttoria presso la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, sospesa su richiesta del soggetto proponente, la Società Infrastrutture Lombarde SpA, per presentare integrazioni volontarie della documentazione progettuale. In merito a ciò preme evidenziare che, nell'accordare la sospensione con nota del 12 luglio 2012, la Direzione competente disponeva che, al momento della presentazione della documentazione, la società dovrà procedere ad una nuova pubblicazione per la necessaria informazione del pubblico, per consentire la partecipazione alla procedura di valutazione di impatto ambientale, *ex* articolo 24 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006»; il Ministro ha altresì definito come "regionale" il progetto autostradale Broni-Pavia-Mortara, in evidente contraddizione con le conclusioni del suo intervento in cui richiama la deliberazione della Regione Piemonte 6 maggio 2013, n. 10-5747, avente a oggetto «Raccordo autostradale interregionale Mortara-Stroppiana. Conferenza dei servizi sul progetto preliminare indetta dalla regione Lombardia ai sensi della legge n. 241 del 1990 e della legge regionale della Lombardia n. 9 del 2001 e della legge regionale del Piemonte n. 9 del 2007. Parere unico regionale e approvazione del progetto preliminare»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente rendere pubblica tutta la documentazione relativa all'istruttoria della VIA per il progetto autostradale Broni-Pavia-Mortara, compresa la nota del 12

luglio 2012 prot. DVA_2012-0016861 con cui viene concessa una sospensione di 6 mesi per approfondimenti ed integrazioni, per ottemperare ai sensi del decreto legislativo n.152 del 2006 in materia di trasparenza delle procedure di valutazione di impatto ambientale e di partecipazione alle stesse della cittadinanza;
per quali motivi la Direzione competente, con nota del 12 luglio 2012, abbia sospeso l'*iter* della VIA su richiesta della società proponente;
se non ritenga di dover rendere pubblici gli atti relativi sia alla richiesta della società proponente sia la risposta ricevuta dalla Direzione competente, al fine di garantire trasparenza e partecipazione relativamente a tutti gli aspetti dell'*iter* della VIA;
se non ritenga, alla luce dei dispositivi delle sentenze della Corte di cassazione n. 186 del 2010, n. 234 del 2009, che fissano l'esclusiva competenza statale in merito alla valutazione di impatto ambientale sui progetti sia preliminari che definitivi di infrastrutture autostradali indifferentemente rispetto al loro carattere regionale o interregionale, che la procedura con cui la Regione Lombardia ha stipulato il 16 dicembre 2010 la convenzione di concessione per la progettazione, costruzione e gestione dell'autostrada possa considerarsi illegittima sotto due profili: 1) la convenzione di concessione è stata approvata in assenza dello studio preliminare sull'Impatto ambientale, contrariamente a quanto stabilito nell'ordinamento ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, all'art. 7, commi 3 e 4; 2) la valutazione ambientale dei progetti autostradali, come stabilito dalle sentenze della Corte costituzionale ricordate, è prerogativa esclusiva dello Stato;
se effettivamente sussistono tali profili di illegittimità, si chiede quali conseguenti azioni intenda adottare;
se intenda adottare le azioni conseguenti a quanto osservato nella nota del 18 dicembre 2006, prot. DSA-2006-0032840, del direttore generale per la salvaguardia ambientale del Ministero, informato del procedimento relativo all'adozione del progetto autostradale, in cui si rileva che "la procedura in corso da parte della Regione [Lombardia] non può ritenersi legittima";
se lo stralcio del tratto autostradale che si collega a Stroppiana, in Piemonte, e che completa l'opera autostradale, non comporti l'impossibilità, all'interno dell'istruttoria VIA, di valutare in modo esaustivo e completo l'impatto ambientale del progetto stesso, dato che il collegamento con Stroppiana e quindi con altre reti autostradali comporterebbe variazioni significative e sistemiche all'impatto ambientale dell'opera, *in primis* sulle emissioni di micro-particelle e diossine nell'aria e sui terreni;
se non ritenga che lo stralcio del tratto di collegamento con Stroppiana non comprometta la validità dell'istruttoria della VIA presso il Ministero;
quali atti o provvedimenti intenda adottare in merito alla legge regionale lombarda n. 9 del 2001, a parere degli interroganti incostituzionale.
(4-01173)
VALENTINI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
in data 28 maggio 2013 è stato pubblicato il bando di gara n. 5047749, sul sito dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato SpA (IPZS), riferito a "Procedura aperta ai sensi del decreto legislativo 163/2006 per l'aggiornamento tecnologico delle infrastrutture Centrali e Regionali del sistema Automated Fingerprint Identification System (AFIS) del Servizio della Polizia Scientifica";
a parere dell'interrogante ciò rappresenta una procedura anomala e con gravissimi rischi per la sicurezza nazionale e per la *privacy* dei cittadini, in quanto indetta e gestita non dal legittimo detentore del mandato istituzionale, ossia la Polizia scientifica, ma da una società di diritto privato, sebbene di proprietà pubblica (IPZS);
la gravità di tale atto si esplicita, con totale evidenza, da quanto riportato al punto 1 del disciplinare di gara secondo cui "IPZS potrà effettuare, anche avvalendosi di Organismi di ispezione accreditati, apposite verifiche ispettive relativamente al rispetto delle prescrizioni contrattuali e dei livelli di servizi prestati dall'impresa aggiudicataria come meglio descritto nel Capitolato Tecnico";
poiché IPZS utilizza personale "in prestito" in base a contratti di somministrazione lavoro, tale previsione consente di fatto ai dipendenti del Poligrafico (o presunti tali) di liberamente accedere agli

uffici della Polizia scientifica pur non avendone titolo né tantomeno godendo dei livelli autorizzativi prescritti (NOS);
inoltre, il capitolato tecnico contiene un'altra seria e grave minaccia ai principi democratici ed alla *privacy* di tutti i cittadini; infatti prevede che "tutto il SW incluso nella fornitura dovrà essere intestata alla Stazione Appaltante [*ergo* IPZS] e dovrà esserne consentito un utilizzo perpetuo". In pratica l'Istituto poligrafico surroga il ruolo della Polizia scientifica, divenendo proprietario dell'AFIS e di tutti i dati sensibili degli italiani;
tralasciando l'aspetto, tuttavia non marginale, che tali tipi di appalti per leggi vigenti competono alla CONSIP, che legittima in tal modo la sua esistenza, comunque vincolata ad un parere tecnico dell'Agenzia digitale, si evidenzia soprattutto che la fornitura, del valore di 1.650.000 euro, è già destinata ad una società predeterminata;
si evidenzia, inoltre, che l'azione invasiva di IPZS nelle competenze del Ministero dell'interno, di altri Ministeri e pubbliche istituzioni, al di fuori del perimetro della riserva di legge ad esso assegnato, configurato come "*in house providing* ", è oggetto di un procedimento da parte dell'Autorità per la vigilanza sugli appalti pubblici, a seguito di segnalazione di primarie società nazionali e multinazionali per abuso della privativa legale;
infine, sotto il profilo della *privacy*, non è superfluo segnalare, che, per quanto risulta all'interrogante, a seguito di gravi e accertati reati da parte di IPZS nel controllo del personale dipendente, a tale società è stata inflitta una pesante sanzione economica ed è stata sottoposta a procedimento penale presso il Tribunale di Roma,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia al corrente di quanto riportato e quali siano le sue valutazioni in merito;
se non ritenga che tale evidente abuso sia non solo elusivo delle basilari regole della concorrenza e del mercato, ma anche delle attribuzioni istituzionali che affidano al Ministero e alla Polizia scientifica l'inderogabile garanzia della sicurezza e della *privacy* dei cittadini, prevista dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931 e successive modificazioni e integrazioni;
se sia consentito ad una società di diritto privato, benché a partecipazione pubblica, di detenere il sistema AFIS ed i dati sensibili di tutti gli italiani;
se sia al corrente, tra l'altro, che la medesima società che intende appropriarsi del sistema AFIS risulta inquisita e censurata dal Garante per la protezione dei dati personali, con trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria in ordine agli illeciti penali riscontrati, e che il Tribunale civile di Roma, in data 21 gennaio 2013, ha rigettato il ricorso presentato dall'Istituto poligrafico avverso il provvedimento del Garante;
se non ritenga di dover intervenire con la massima l'urgenza che il caso richiede per ripristinare le dovute condizioni di legalità, a garanzia della sicurezza e della *privacy* di tutti i cittadini.
(4-01174)
GASPARRI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia* - Premesso che:
l'Autorità garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, istituita con la legge n. 112 del 2011 con lo scopo di dare piena attuazione all'articolo 31 della Costituzione (la Repubblica "Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo"), ha come ruolo la tutela dei minori e non la loro esposizione a rischi;
il tribunale dei minori di Bologna, dando una particolare interpretazione all'articolo 2 della legge n. 149 del 2001 recante modifiche alla legge n. 184 del 1983, in materia di «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», ha concesso l'affidamento temporaneo di una bambina di 3 anni ad una coppia omosessuale;
il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, a proposito di questa vicenda, non ha preso le difese della minore bensì si è mostrato soddisfatto e intenzionato ad aprire un dibattito in tema di diritti civili e adozioni alle coppie omosessuali come si evince dall'articolo a pagina 19 del quotidiano "Libero", di domenica 17 novembre 2013, dal titolo: «Il garante dei bimbi apre alle adozioni gay - Spadafora: "è tempo di confrontarsi sul tema". Ma a colpi di sentenze e "aperture" si va verso la disgregazione della

famiglia»;
il Garante, più che esternare il proprio soddisfacimento, dovrebbe chiarire in quale punto della legge venga previsto esplicitamente la possibilità di affidare un minore a una coppia omosessuale e, nel caso in cui sia necessario aprire un dibattito, venga svolto all'interno del Parlamento italiano e non in altre sedi che escludono la società civile;
a giudizio dell'interrogante, le affermazioni del Garante risultano incompatibili con il ruolo dell'Autorità,
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza delle modalità con le quali l'Autorità garantisce l'incolumità dei minori;
se intenda adottare iniziative, di carattere legislativo, per assicurare l'assoluta compatibilità tra le modalità d'intervento dal Garante e i fini istituzionali di tutela dei minori.
(4-01175)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2a Commissione permanente (Giustizia):

3-00490, del senatore Buemi ed altri, sulla proroga dell'esercizio del tribunale di Rossano calabro;

6a Commissione permanente(Finanze e tesoro):

3-00487, del senatore Vacciano ed altri, sulla validità degli atti di Equitalia;

3-00488, della senatrice Montevecchi ed altri, su una raccolta di firme per una maggiore trasparenza in Equitalia;

7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00413, del senatore Bocchino ed altri, sulla sezione carceraria dell'Istituto di istruzione secondaria superiore (IISS) "L. Sciascia" di Erice (Trapani);

12a Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-00485, del senatore Gianluca Rossi ed altri, sull'ammissione al finanziamento di interventi per il certificato di prevenzione degli incendi da parte dell'azienda ospedaliera "S. Maria" di Terni;

3-00492, della senatrice Padua, sulle informazioni relative ai dati epidemiologici trasmessi dai medici.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 138a seduta del 18 novembre 2013, a pagina 23, sotto il titolo "Governo, trasmissione di atti e documenti", dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente: "Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione permanente.".

1.5.2.5. Seduta n. 140 (pom.) del 25/11/2013

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

140a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
LUNEDÌ 25 NOVEMBRE 2013

_____

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 15,03)*.

Si dia lettura del processo verbale.

MUSSOLINI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 6 novembre.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 15,06)*.

Onorevoli colleghi, in attesa della conclusione dei lavori della Conferenza dei Capigruppo, convocata per le ore 15, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 15,06, è ripresa alle ore 16,46).

La seduta è ripresa.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha preso atto dello stato dei lavori sui disegni di legge di bilancio e di stabilità presso la 5° Commissione permanente a seguito di quanto comunicato dal presidente Azzollini e dal Governo.

L'Assemblea è pertanto convocata domani, alle ore 9,30, per l'esame dei predetti disegni di legge. Il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 10.

La Conferenza dei Capigruppo è nuovamente convocata domani mattina, alle ore 9, per definire il prosieguo dei lavori, fermo restando quanto stabilito il 5 novembre scorso.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ho capito bene che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 10?

PRESIDENTE. Sì, alle ore 10.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, lo dico per una questione di serietà: dipenderà da quando avremo un testo, e non dico molto. Dopo che avremo avuto il testo licenziato dalla Commissione, credo che la Conferenza dei Capigruppo vorrà dare quattro ore per dare la possibilità di rileggerlo tutto e predisporre gli emendamenti.

PRESIDENTE. La Presidenza è tenuta a comunicare i termini che vengono decisi dalla Conferenza dei Capigruppo, che è nuovamente convocata per domani mattina. In quella sede, se dovesse esservi necessità, il suo Capogruppo solleciterà una rivisitazione di quel termine.

LEZZI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEZZI *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei precisare che per il disegno di legge di stabilità potranno essere presentati solo gli emendamenti che sono già stati presentati in Commissione. Non ce ne possono essere di nuovi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Fatto salvo, senatrice, che vi siano delle variazioni introdotte dalla Commissione, sulle quali invece ciascuno potrà intervenire di conseguenza.

Sulla Giornata mondiale contro la violenza sulle donne

MUSSOLINI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei ricordare che oggi si celebra la Giornata mondiale per l'eliminazione di ogni violenza contro le donne: per questo lei vede tanti colleghi e colleghe indossare un fiocco rosso. Una volta tanto, con la legge che abbiamo approvato ad agosto contro il femminicidio, in Italia siamo all'avanguardia in Europa rispetto a questo crimine, che è un omicidio di genere.

Vorrei quindi ricordare, signor Presidente, che questa è una giornata importante, e mi piacerebbe che anche lei potesse portare questo fiocchetto rosso che sta a dimostrazione di questa giornata ed è anche simbolico. Adesso vengo da lei e glielo metto sulla giacca.

PRESIDENTE. Senatrice Segretaria, faccia però attenzione a non bucarmi con la spilla.

Per lo svolgimento di un'interrogazione e la desecretazione di alcuni atti della Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti

CAPACCHIONE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPACCHIONE *(PD)*. Signor Presidente, intervengo per ricordare che la settimana scorsa, insieme

ad altri colleghi, ho presentato un'interrogazione (la 3-00482) per chiedere conto delle modalità di svolgimento delle gare in corso per la bonifica dei territori della cosiddetta terra dei fuochi, richiamando anche alcuni precedenti - non certo lontani nel tempo, anzi piuttosto recenti, visto che risalgono al 2013 - di infiltrazione da parte della camorra negli appalti per le bonifiche.

Chiedo anche, a nome del Gruppo, che vengano desecretati degli ulteriori verbali, resi nel corso degli anni di fronte alla Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti, e in particolare il verbale del 24 aprile 2007, che tratta dei rapporti tra organizzazioni di stampo camorristico e anche apparati istituzionali nella gestione del ciclo dei rifiuti in Campania. Se il Presidente si volesse far carico di sollecitare questa desecretazione, le saremmo molto grati. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Senatrice Capacchione, sarà nostro dovere fare questa sollecitazione.

Per la discussione di una mozione e la risposta scritta ad un'interrogazione

CAPPELLETTI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI *(M5S)*. Signor Presidente, signori colleghi, la legge n. 194 del 15 maggio 1986 stabilisce che i cavalieri del lavoro debbano aver tenuto una specchiata condotta civile e sociale, nonché aver adempiuto a tutti gli obblighi tributari. È a tutti noto che, in data 1° agosto 2013, la Corte di cassazione ha dichiarato Silvio Berlusconi colpevole del reato di frode fiscale. Poiché la condanna per frode fiscale è tale da rendere il dottor Berlusconi indegno titolare di questa onorificenza e poiché nessuna procedura di decadenza risulta essere stata ancora avviata, ci siamo resi promotori di un'interrogazione rivolta al ministro dello sviluppo economico Flavio Zanonato, a cui spetta l'iniziativa di promuovere l'istanza di revoca del titolo di cavaliere.

Purtroppo non abbiamo avuto alcuna risposta: al contrario, abbiamo appreso da notizie di stampa non smentite che il ministro Zanonato, oltre a non rispondere alla nostra interrogazione, avrebbe dichiarato di non avere alcuna intenzione di procedere ad attivare tale procedura di revoca.

Non ci resta dunque che rivolgerci a lei, signor Presidente, per chiederle, se possibile, di sollecitare una risposta all'interrogazione 4-01031, presentata oltre un mese fa, al fine di poter chiarire a tutti i cittadini la sussistenza o meno, da parte del Ministro, della volontà di attivare la procedura di decadenza.

Parimenti, nutrendo ben poca fiducia in un favorevole riscontro - non lo nascondo - da parte del ministro Zanonato, che non ha fatto mai mancare il suo appoggio al dottor Berlusconi nei momenti di difficoltà, chiediamo che la Presidenza possa rendersi parte attiva nella messa all'ordine del giorno di quest'Aula anche della mozione depositata dal Movimento 5 Stelle nell'agosto del 2013 e firmata da oltre 50 senatori, che impegnava il Governo ad attivare con sollecitudine la procedura di revoca dell'onorificenza di cavaliere.

Il nostro obiettivo è che possa finalmente essere ripristinata la dignità perduta di questa importante onorificenza e rispettata la norma che stabilisce i termini di decadenza dalla titolarità dell'onorificenza di cavaliere, nel rispetto del principio inderogabile per cui la legge è e deve rimanere uguale per tutti, compreso il pregiudicato più famoso d'Italia. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Lo solleciteremo.

Sull'esigenza di sopperire alle difficoltà finanziarie del Museo storico della Liberazione di via Tasso a Roma

PAGLIARI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARI *(PD)*. Signor Presidente, vengo da Parma, città Medaglia d'oro della Resistenza, e credo

che in questo momento ci siano molte ragioni per dare eco a questi eventi. Lo voglio fare leggendo la lettera dei volontari del Museo storico della Liberazione di via Tasso: «Accogliamo studenti di ogni parte d'Italia e di Paesi esteri e guidiamo la loro visita al Museo storico della Liberazione di via Tasso da numerosi anni, raccogliendo le scelte e le linee guida di Arrigo Paladini ed Elvira Sabbadini Paladini e ben consapevoli del rilievo che assumono tali visite nel lavoro della gran parte dei docenti e nel formarsi di giovani coscienze.

L'approssimarsi dell'anniversario dell'attentato del 1999 al Museo, in cui per due giorni il Museo sarà aperto alle visite per l'intera giornata, assume quest'anno anche un altro significato: dovrà essere l'occasione per affrontare in modo concreto le difficoltà finanziarie causate dalla mancata corresponsione nel 2013 dei contributi della Regione Lazio e del Comune di Roma; l'avvicendarsi dei governi di entrambe le Amministrazioni ha creato gravi disfunzioni burocratiche che hanno inciso pesantemente sul bilancio del Museo.

Di conseguenza, se entro il 30 novembre non saranno reperiti 37.000 euro, si profila il rischio della chiusura in passivo della gestione e, per legge, il successivo commissariamento.

Tutto ciò alla vigilia del 70° anniversario della Liberazione di Roma che sarà celebrato nel 2014, per il quale il Museo ha in programma importanti iniziative e un ruolo centrale per il loro svolgimento.

Registriamo con profondo rammarico che ancora una volta da parte delle istituzioni non c'è una chiara volontà di fare scelte che superino definitivamente le logiche dell'emergenza e che permettano al Museo di strutturare la propria vita in modo stabile».

Facciamo nostro il forte appello rivolto dal professor Antonio Parisella, presidente del Museo storico della Liberazione, perché venga risolto questo problema. Volevo riferire in Aula questo appello: si tratta di strutture molto significative a testimonianza della Liberazione, evento storico che più che mai è necessario ricordare in un momento in cui la fragilità della democrazia appare sempre più evidente e in cui la difesa della Costituzione è essenziale. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Grazie, senatore Pagliari.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, colgo l'occasione per salutare gli studenti dell'Istituto omnicomprensivo di Casacalenda, in provincia di Campobasso, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Per la soppressione di erogazioni corrisposte dal Senato a senatori condannati in via definitiva per reati di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235

TAVERNA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVERNA *(M5S)*. Signor Presidente, abbiamo inviato una lettera al Presidente del Senato che crediamo sia corretto rendere pubblica oggi in Aula, il cui testo è il seguente: «Onorevole Presidente, il Senato della Repubblica sarà chiamato ad esprimersi sulla decadenza di un parlamentare, connessa a sentenza penale irrevocabile e definitiva per reati gravissimi, concernenti la frode fiscale.

In tal caso, ove la decadenza fosse effettivamente deliberata, il Senatore condannato, definitivamente qualificato come "evasore fiscale", potrà godere sia dell'assegno di solidarietà (*una tantum*, pari a circa 180.000 euro) che dell'assegno vitalizio (pari circa a 8.000 euro al mese, *ab aeterno*).

Oltre a rappresentare, questa, un'assurda beffa per i cittadini italiani, risulterebbe spregevole, da parte del Senato della Repubblica, erogare tali somme a soggetti giudicati, in via definitiva, moralmente indegni e penalmente colpevoli di frode al fisco italiano.

Del resto, anche il legislatore, con l'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha recentemente

introdotto la revoca di prestazioni assistenziali e previdenziali a soggetti condannati, in via definitiva, per una serie di reati di particolare allarme sociale.

La preghiamo, pertanto, onorevole Presidente, di convocare urgentemente il Consiglio di Presidenza, al fine assumere le più opportune deliberazioni volte alla soppressione di erogazioni a qualsiasi titolo corrisposte dal Senato a senatori condannati in via definitiva per reati di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, cosiddetto legge Severino». *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Senatrice Taverna, le poche reminiscenze che mi restano del liceo classico mi inducono a riflettere su quel «*ab aeterno*» da lei pronunciato. Rischia di ottenere il risultato contrario. Si dovrebbe usare l'italiano, o dire «*usque ad aeternitatem*».

Sul 10° anniversario della strage di Nassiriya

SOLLO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLLO *(PD)*. Signor Presidente, intervengo solo per due minuti.

Come lei ben sa, il 12 novembre scorso è decorso il decennale della tragedia di Nassiriya.

Nella tragedia, ho l'onore di avere un mio concittadino tra i 19 caduti di Nassiriya, un militare, il caporale Pietro Petrucci, il quale - se ben ricordo - è l'unico che è morto tre giorni dopo: è quel ragazzo rimasto in coma per tre giorni e morto il 15 novembre. Allora ero sindaco del mio paese, Casavatore, in provincia di Napoli. Nel ricordo dei 19 caduti, il giorno 15 abbiamo inaugurato un busto che raffigura Pietro, ma è dedicato a tutti i caduti di Nassiriya.

Volevo richiamare la sua attenzione su un aspetto, Presidente. Come sindaco, feci due richieste all'allora presidente Ciampi, poi riformulate al presidente Napolitano: in primo luogo, quella di istituire il 12 novembre la Giornata della memoria per i caduti di Nassiriya, che è stata accolta; una seconda richiesta era di insignire i caduti della Medaglia d'oro al valore militare. Quindi la pregherei, signor Presidente, di sottoporre al presidente Giorgio Napolitano la possibilità di conferire ai caduti quest'alta onorificenza.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 26 novembre 2013

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, martedì 26 novembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 17,02)*.

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Abbado, Bisinella, Bubbico, Buccarella. Centinaio, Ciampi, De Poli, Donno, Fedeli, Formigoni, Guerra, Minniti, Monti, Pinotti, Pizzetti, Puglia, Sposetti, Stefani, Stucchi, Vicari e Volpi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Palermo, per attività della 1a Commissione permanente; Latorre, per attività della 4a Commissione permanente; De Biasi e Di Biagio, per attività della 12a Commissione permanente; Battista, De Pietro e Nencini, per attività dell'Assemblea

parlamentare Nato.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 14a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), nella seduta del 20 novembre 2013, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sull'attuazione, da parte del Governo, della legge di delegazione europea 2013 e della legge europea 2013 (*Doc*. XXIV, n. 14).

Il predetto documento è stato inviato al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari europei.

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, variazioni nella composizione

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 21 novembre 2013, ha chiamato a far parte del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica il deputato Francesco Ferrara, in sostituzione del deputato Claudio Fava, dimissionario.

Richieste di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni cui ha preso parte un senatore, deferimento

L'Ufficio del Giudice per l'udienza preliminare presso il tribunale di Firenze, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, nonché dell'articolo 6, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140, una richiesta di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni telefoniche relative a conversazioni alle quali ha preso parte il senatore Denis Verdini, deputato all'epoca dei fatti, con riferimento ad un procedimento penale (*Doc.* IV, n. 4).

In data 22 novembre 2013, la richiesta è stata deferita alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 19 e 21 novembre 2013, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

della Fondazione "La Triennale di Milano", per gli esercizi 2011 e 2012 (*Doc*. XV, n. 79). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente;

della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.A., per l'esercizio 2011 (*Doc*. XV, n. 80). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente;

della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (SIOI), per gli esercizi 2011 e 2012 (*Doc*. XV, n. 81). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 3a e alla 5a Commissione permanente;

del Rossini Opera Festival, per gli esercizi 2011 e 2012 (*Doc*. XV, n. 82). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente;

dell'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia (INSMLI), per l'esercizio 2012 (*Doc*. XV, n. 83). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente;

di Italia Lavoro S.p.A., per l'esercizio 2012 (*Doc*. XV, n. 84). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, con lettera in data 15 novembre 2013, ha inviato la deliberazione n. 10/2013/G concernente "I risultati del contrasto degli abusi nelle compensazioni tra crediti e debiti d'imposta".

La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (Atto n. 184).

Petizioni, annunzio

E' stata presentata la seguente petizione:

il signor Antonino Crisafulli, di Santa Teresa di Riva (Messina), chiede interventi a tutela dei cittadini

contro la cosiddetta malagiustizia (*Petizione n. 1005)*.

Tale petizione, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, è stata trasmessa alla Commissione competente.

Interrogazioni

ALBANO, RUTA, PIGNEDOLI, PUPPATO, VALENTINI, RICCHIUTI, Elena FERRARA - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

la vespa velutina nigrithorax è una vespa originaria del nord dell'India, Cina meridionale e Indocina introdotta in Francia nel 2004 attraverso un carico di vasi per bonsai;

la presenza in Europa di tale insetto è stata segnalata per la prima volta in Francia, nell'autunno 2005, nel Dipartimento Lot-et-Garonne, con ciò dimostrando di riuscire a superare l'inverno europeo; nel 2006 è stata individuata nuovamente nel Dipartimento di Lot-et-Garonne oltre a quelli di Gironde e Dordogne, e, successivamente, anche in altre zone della Francia meridionale;

grazie al continuo monitoraggio finalizzato ad intercettare l'arrivo di tale insetto anche sul territorio italiano, effettuato dal Centro di sperimentazione e assistenza agricola (CeRSAA) di Albenga (Savona), nel novembre 2012 è stato possibile identificarne la presenza anche in Italia;

nel luglio 2013 si è avuto il ritrovamento di un nido della vespa in località Vallecrosia (Imperia), certificato dell'associazione Apiliguria, ed altri avvistamenti si sono avuti nei mesi estivi in altre località della Liguria di ponente, specificamente nel comune di Dolceacqua (Imperia) per poi essere successivamente individuata anche in Piemonte, nel comune di Vicoforte Mondovì (Cuneo);

il ritrovamento della vespa velutina in Liguria e Piemonte sottolinea la necessità di un immediato intervento di monitoraggio per verificare la diffusione nel nostro Paese di tale nuova specie esotica particolarmente invasiva e di grave impatto sull'apicoltura e la fauna selvatica, soprattutto per insetti impollinatori; la vespa, infatti, rappresenta una grave minaccia per l'apicoltura in quanto per nutrirsi attacca gli alveari per catturare le api operaie;

è necessario, pertanto, attivarsi sollecitamente per sviluppare mezzi di lotta efficaci ed ecocompatibili atti a contenere la diffusione di tale insetto anche in altre aree del Paese e possibilmente debellare la sua presenza nel nostro Paese;

inoltre, l'insetto, attaccando anche altri insetti utili all'ecosistema, rappresenta una minaccia per la biodiversità delle nostre regioni;

inoltre la vespa velutina, essendo una specie di calabrone estremamente aggressivo e di grandi dimensioni, può rappresentare un pericolo per la popolazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia predisposto o intenda predisporre un monitoraggio per individuare con tempestività le località italiane interessate dall'invasione della vespa velutina e quali siano i dati in possesso degli enti locali coinvolti;

se siano previsti studi per raccogliere dati oggettivi per quanto riguarda l'impatto della vespa velutina sugli alveari nostrani e conoscere le dinamiche di diffusione e gli effetti sul territorio, con particolare riferimento ai danni causati all'apicoltura nelle regioni già interessate, per valutare le conseguenze sull'economia locale a seguito del suo arrivo;

se siano stati attivati contatti con le istituzioni di ricerca francesi impegnate nello studio della vespa velutina e dei metodi di controllo e lotta, per individuare un metodo efficace per il contenimento e l'eradicazione della medesima;

se sia stato allertato il Ministero della salute affinché predisponga le opportune misure da adottare nel caso di pericolo sanitario per la popolazione.

(3-00495)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

MANASSERO, MIGLIAVACCA - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

come già a conoscenza del Governo, il 10 ottobre 2013 è stato sottoscritto un accordo tra Unieuro SpA (di proprietà del gruppo inglese Dixon) e la Sgm distribuzione Srl (Marco Polo-Expert) per la costituzione di una *holding* denominata Newco, con un capitale Comune al quale parteciperanno con

l'85 per cento Rhone Capital (fondo facente capo a Sgm) e il 15 per cento il gruppo Dixons-Unieuro;
l'operazione è tuttora al vaglio dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la cui indagine dovrebbe concludersi entro la fine dell'anno;
a fronte di un fatturato aggregato di Unieuro SpA e Sgm distribuzione Srl superiore, nell'ultimo esercizio sociale, a 1,3 miliardi di euro e della specifica situazione finanziaria di Unieuro SpA per la quale (come si può leggere nella relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione relativa al bilancio di esercizio chiuso al 30 aprile 2013) «negli ultimi due anni, pur nel realizzarsi di condizioni di mercato sfavorevoli rispetto a quanto previsto nel piano industriale, la Società ha sempre conseguito risultati superiori alle aspettative ed in costante miglioramento», è stato comunque già reso noto dai nuovi vertici aziendali l'esubero di 188 e 70 lavoratori, rispettivamente nelle sedi di Piacenza e Monticello d'Alba (Cuneo);
ciò seguirebbe l'intenzione di Sgm distribuzione di ridimensionare le attività di Unieuro non legate alla vendita, contemplando anche la possibilità, espressa in sede di confronto con i sindacati, di esternalizzazione in *outsourcing*;
tale decisione, se confermata, comporterà la perdita di posti di lavoro di qualità e ad alto contenuto di competenze, con gravi ripercussioni in termini sociali ed occupazionali per entrambe le aree coinvolte;
in particolare, la sede Unieuro di Monticello d'Alba, la prima del gruppo ad essere aperta nel 2001, da subito si è configurata come il "cervello" operativo della stessa azienda; oggi può vantare, infatti, su un comparto di *information technology* (IT) altamente specializzato che gestisce centralmente l'intera rete informatica e telefonica della società e dei punti vendita, in collegamento anche da remoto, occupando a questo scopo personale qualificato e di lunga esperienza. Altrettanto rilevanti sono sia il comparto del personale, che gestisce le casistiche di tutti i punti vendita e delle sedi societarie, sia quello amministrativo, responsabile particolarmente della relazione con i fornitori terzi e la gestione di pagamenti. Si tratta di un capitale umano che coordina ed amministra l'attività su tutto il territorio nazionale di 101 punti vendita diretti, a cui si aggiungono 79 negozi in *franchising* e il canale di vendita *on line*, a dimostrazione del profondo e importante ruolo nel tessuto economico e produttivo, non solo della provincia di Cuneo;
preoccupa il fatto che anche in occasione del tavolo istituzionale con le parti sindacali tenutosi presso l'amministrazione provinciale di Cuneo l'8 novembre 2013, l'azienda, perseverando in quella che agli interroganti appare la reticenza già manifestata nei tavoli presso la Provincia di Piacenza, non ha fornito alcun chiarimento in ordine ai piani industriali e occupazionali futuri, né all'ipotesi di attivazione di ammortizzatori sociali o altri strumenti di mobilità e riqualificazione,
si chiede di sapere:
quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per salvaguardare gli attuali livelli occupazionali nei territori coinvolti, con riguardo puntuale per le sedi di Monticello d'Alba (Cuneo) e Piacenza;
se non ritenga opportuno aprire con la massima sollecitudine un tavolo nazionale di confronto allo scopo di avviare un dialogo finalizzato a tutelare la continuità lavorativa.
(3-00494)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

AMORUSO - *Al Ministro degli affari esteri* - Premesso che:
suscitano enorme preoccupazione nell'intera comunità internazionale le violenze e le sempre più irreparabili contrapposizioni politiche ed etniche in corso in Libia;
i recenti fatti di cronaca, in particolar modo il sequestro lampo del *premier* Ali Zeidan e la strage di civili avvenuta il 14 novembre 2013 a Tripoli ad opera di una delle tante milizie fuori controllo che si spartiscono il controllo della capitale libica, sono la dimostrazione di come la rivoluzione avvenuta in quel Paese abbia avuto conseguenze che l'Unione europea e gli Stati Uniti non sono stati capaci di comprendere;
il rischio di instabilità assoluta di un Paese importante e strategico come la Libia, cui si aggiunge la preoccupante situazione dell'Egitto, deve preoccupare fortemente l'intera Unione europea e in

particolar modo l'Italia, che pure ha ancora la possibilità di assumere un'iniziativa esercitando così in modo effettivo il proprio ruolo di potenza mediterranea,
si chiede di sapere quali iniziative, sia nell'ambito dell'Unione europea che nell'ambito delle proprie storiche relazioni bilaterali con il Nord Africa, l'Italia abbia assunto o intenda assumere per fornire un fattivo contributo alla pacificazione politica di quella regione per noi essenziale sotto tutti i punti di vista.
(4-01176)

AMORUSO - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:
quella dell'olio d'oliva è una delle grandi produzioni dell'agroalimentare di qualità che rappresenta un vanto per l'Italia in tutto il mondo;
l'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) ha pubblicato uno studio contenente le stime sulla produzione per la campagna olivicola 2013-2014 da cui emerge un Paese spaccato a metà, con, da una parte, le regioni centro-settentrionali protagoniste di un incremento, a volte consistente, rispetto alla precedente campagna e, dall'altra parte, le regioni meridionali e insulari in crisi produttiva;
in particolare emerge il dato della Puglia, tradizionale e grande terra dell'olio di oliva, con un calo del 5 per cento su base annua, pari a circa 181.000 tonnellate perse;
è importante ricordare che, in Puglia, la produzione dell'olio d'oliva non ha solo uno straordinario valore sul piano della qualità alimentare e della tradizione, ma ha anche importanti risvolti sul piano imprenditoriale e occupazionale,
si chiede di sapere quali eventuali iniziative, nell'ambito delle sue competenze e nell'ottica di considerare la produzione dell'olio di oliva come un pilastro della nostra industria agroalimentare che produce alimentazione sana e ricchezza sia sul mercato interno che nell'*export*, il Ministro in indirizzo intenda assumere in merito.
(4-01177)

PERRONE - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
il giorno 16 novembre 2010 il comitato intergovernativo dell'Unesco, riunito a Nairobi in Kenya, ha proclamato la dieta mediterranea patrimonio culturale immateriale dell'umanità, a seguito di un'acclamazione all'unanimità tra i delegati dei 166 Stati presenti in quell'occasione;
la proclamazione della dieta mediterranea quale patrimonio universale rappresenta un traguardo storico per la tradizione alimentare e per la cultura dell'Italia intera e impone la responsabilità di perseguire una costante e diffusa azione di conservazione e preservazione da coniugarsi ad un percorso volto alla tutela della qualità e della valorizzazione del nostro patrimonio e dei suoi tratti storici, custoditi da millenni nelle tradizioni agroalimentari della popolazione contadina italiana;
innumerevoli ricerche scientifiche ed agroalimentari hanno prodotto risultati incontrovertibili che mettono in evidenza come l'alimentazione moderna (nord europea e nord americana nella fattispecie), satura di zuccheri e grassi animali, è una delle principali cause dell'insorgenza delle malattie da abbondanza (diabete, tumori, obesità), mentre, al contrario, là dove vige un regime alimentare che prevede la consuetudine continuativa di diete riconducibili e facenti parte della tradizione mediterranea, l'incidenza di simili malattie e scompensi diminuisce drasticamente;
il valore nutrizionale della dieta mediterranea è dimostrato recentemente dal celebre "studio dei sette Paesi", condotto da studiosi e ricercatori di tutto il mondo i quali, ponendo a confronto le diete adottate dalle popolazioni di 7 paesi in nazioni diverse, per verificarne benefici e difetti rispettivi, sono pervenuti al risultato sorprendente che il regime alimentare migliore fosse quello degli abitanti di Nicotera, comune meridionale della Calabria, ove gli abitanti sono da secoli fedeli seguaci proprio della dieta mediterranea;
nella diversificata costituzione del paniere agroalimentare italiano, la cui variegata articolazione, propria della dieta mediterranea, rappresenta un bene prezioso ed insostituibile, su tutti è l'olio extravergine d'oliva ad essere emblema universalmente riconosciuto di uno stile di vita sostenibile basato su tradizioni alimentari salutari oltre che sui valori culturali secolari delle nostre terre;

l'olio extravergine di oliva, oltre ad essere il responsabile di benefici sulla salute e sul benessere alimentare e fisico delle popolazioni, ha consentito nei millenni altresì un non sottovalutabile veicolo di sviluppo eco-sostenibile *ante tempore*, contribuendo alla salvaguardia dei territori dal dissesto idrogeologico grazie agli uliveti saldamente impiantati sui pendii delle colline, nei punti più impervi, nonché attestandosi quale elemento paesaggistico oramai caratteristico e propriamente costitutivo del decoro ambientale italiano;

si prende atto della recente ed inaccettabile classificazione alimentare, con cui la Food standards agency del Regno Unito, attraverso un sistema analitico con scala grafica a colori, ha decretato l'assegnazione del bollino rosso all'olio extravergine d'oliva, catalogandolo come "un prodotto malsano" da consumarsi "ad uso occasionale";

risultano incomprensibili, oltre che soggettivi e relativi, i parametri di valutazione ed altresì sfuggevoli gli *standard* di giudizio dell'Agenzia, in base ai quali il prodotto olivicolo è stato messo al bando in una scala di salubrità alimentare predisposta in totale autonomia dal Regno Unito, e, peraltro, proposti all'attenzione della Comunità europea quale metodo efficace da adottare in condivisione;

considerato che:

gli alimenti della dieta mediterranea sono, per la nostra nazione, veicolo primario ed insostituibile di quella prestigiosa bandiera del *made in Italy*, marchio tanto apprezzato quanto ricercato e richiesto ovunque nel mondo, da sempre garanzia di qualità, artigianalità e salubrità, il cui peso economico, significativo all'interno della nostra produzione agroalimentare, va difeso e rafforzato attraverso una campagna di comunicazione che diffonda e difenda sapientemente l'importanza del consumo consapevole di alimenti prodotti in Italia, *in primis* l'olio extravergine d'oliva, nel rispetto della tradizione contadina e imprenditoriale italiana;

oltre il 60 per cento della produzione olivicola mondiale si concentra nell'Unione europea, pari a un livello produttivo di circa 1,7 milioni di tonnellate, a fronte del quale l'Italia detiene una quota significativamente incidente, pari a ben il 28 per cento dell'intera produzione comunitaria di cui, nella fattispecie, la terra di Puglia detiene una soglia produttiva stimata a ben il 34 per cento del totale nazionale italiano;

quale risultato sinergico dei presupposti pedo-climatici ideali dell'arco meridionale mediterraneo della penisola italiana e dell'attenzione straordinaria riservata al nobile olio dalla tradizione di lungo corso, a fronte di una composizione olivicola varietale che non ha pari in nessun altro Paese olivicolo dove le condizioni ambientali, molto più omogenee di quelle italiane, hanno limitato la ricerca di varietà a diverso grado di compatibilità, la varietà olivicola con maggiore consistenza in Italia è la coratina, che in Puglia occupa una superficie di circa 90.000 ettari, pari all'8 per cento del totale nazionale e, insieme ad altre 2 varietà ad elevata diffusione, quali le pugliesi ogliarola salentina e cellina di Nardò occupano una superficie di circa 220.000 ettari, pari al 19,5 per cento circa del totale nazionale;

gli oli con denominazione Dop e Igp riconosciuti nell'Unione europea al 6 marzo 2013 sono 117, dei quali quasi il 40 per cento è rappresentato da marchi italiani, ben 43 prodotti Dop e Igp, a testimonianza del forte legame con il territorio italiano dei prodotti olivicoli di qualità che vengono riconosciuti;

il comparto degli oli italiani presenta da sempre un'ottima propensione all'*export* con riferimento ad alcune sue produzioni, in particolare le varietà "Toscano IGP" e "Terra di Bari DOP", tale per cui si registra una progressione dei volumi di prodotto esportato, che nel 2011 hanno toccato punte di oltre il 15 per cento in più rispetto all'anno precedente con ben 5.701 tonnellate, per un corrispondente valore di 49 milioni di euro, pur nella discrepanza nella tendenza, che vede esclusivamente per il Terra di Bari DOP una crescita elevata di *export* in termini sia produttivi sia economici (rispettivamente dell'89 e del 95 per cento);

per il commercio degli oli d'oliva, il 33 per cento delle vendite sul mercato estero passa attraverso un *buyer* della grande distribuzione organizzata estera ed il 30 per cento per i grossisti, il che rende farraginoso e difficoltoso il processo di aggressione dei mercati esteri, alterando gli equilibri della bilancia commerciale interna e riverberando effetti negativi su tutti gli attori della filiera italiana

olivicola e, nel complesso, agroalimentare, già sofferenti a causa di un innato e congenito scompenso dimensionale tra i nostri piccoli e medi produttori e i grandi *competitor* multinazionali, spietati nelle logiche globalizzanti di ripartizione e spartizione delle fette di mercato;
alle già preponderanti difficoltà che affliggono le aziende produttrici nel processo di aggressione dei mercati esteri, si aggiunge la crescente e nefasta diffusione pandemica di regimi di illegalità nel settore agroalimentare. *In primis* le agromafie che hanno la propria più evidente e radicata testimonianza nella diffusa tendenza alla contraffazione: ad esempio viene fatto passare per olio extravergine del semplice olio di semi miscelato con olio d'oliva o colorato artificialmente con clorofilla e betacarotene; o, altresì, in quel fenomeno di commercializzazione di prodotti non italiani, ciò che si suol definire "*italian sounding*" con l'utilizzo di nomi, parole e immagini che richiamano l'Italia, inducendo quindi ingannevolmente a credere che si tratti di prodotti italiani, il che, nella filiera commerciale dell'agroalimentare ormai pienamente soggetta alle logiche di globalizzazione dei mercati, provoca un danno enorme all'intero comparto agricolo italiano nonché all'intero sistema economico del Paese,
si chiede di sapere:
se non si ritenga doveroso prender atto concretamente delle condizioni di difficoltà in cui versano e sono costretti ad operare i piccoli e medi imprenditori del settore agroalimentare italiani, alla luce di una situazione globale che premia le logiche spietate di una competizione malsana, che si gioca sempre più sulla rincorsa al ribasso dei prezzi, spesso sacrificando la qualità dei prodotti per il consumatore, non premiando ed anzi andando a discapito di quei produttori, come gli agricoltori della Puglia, che invece perseverano in sistemi produttivi che ancora custodiscono un'attenzione per l'agroalimentare artigianale;
se non si renda necessario apporre un controllo più vigile e mirato sull'intera filiera olivicola, sia nel comparto produttivo a monte sia, sopratutto, per quanto concerne il processo di distribuzione commerciale a valle ove si verificano e registrano le più diffuse fenomenologie dannose per l'economia nazionale;
quali interventi urgenti si intendano porre in essere a difesa del nostro olio extravergine di oliva e dell'intero comparto olivicolo italiano e di quello pugliese nel particolare, che ad esso contribuisce nella misura maggiore, portando alta, ovunque nel mondo, la pluriennale tradizione del *made in Italy*, predisponendo pertanto fattive ed immediate misure a tutela e difesa della dieta mediterranea, di cui la regione Puglia è, ancora una volta, primario cuore pulsante e scrigno custode da sempre, la quale dieta è, in tutta evidenza, esposta ad un concreto quanto allarmante ed imminente rischio di estinzione, con conseguenze incommensurabili ed inestimabili per il secolare patrimonio storico e culturale italiano.
(4-01178)

SAGGESE - *Ai Ministri degli affari esteri e della giustizia* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
nell'ottobre del 2010, la signora Tania Polito Panzarella, nata a Caracas il 9 febbraio 1973, madre di un bambino di nome F., nato a Polla (Salerno) il 19 maggio 2007, ha condotto con sé il minore a Caracas, città di origine della donna, con la motivazione di fare visita ai nonni materni;
la signora Polito Panzarella aveva intrapreso il viaggio comunicando a suo marito Sergio Solimo, padre del bambino, l'intenzione di rientrare in Italia con il piccolo il 2 gennaio 2011;
dal momento del viaggio a Caracas dell'ottobre 2010, il bambino non è mai più rientrato in Italia;
il signor Sergio Solimo, comprese le reali intenzioni della madre del bambino, ha provveduto a sporgere denuncia sia alle autorità italiane sia a quelle venezuelane;
in dettaglio, il signor Solimo ha presentato, in data 4 gennaio 2011, una querela-denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di Polla nei confronti della signora Polito Panzarella per la sottrazione del loro figlio F.;
in seguito, il signor Solimo ha presentato istanza di restituzione del minore ai sensi della convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 presso il Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia e autorità centrali convenzionali; l'istanza è stata immediatamente trasmessa all'organo competente presso il Venezuela;

considerato che:
nel giugno 2012, il Tribunale per la protezione dell'infanzia del Venezuela si è pronunciato, in primo grado, a favore del rimpatrio in Italia del bambino; la sentenza è stata successivamente confermata in secondo e terzo grado;
a seguito delle pronunce, il 7 aprile 2013 il signor Solimo si è recato in Venezuela dove, assistito da un legale, si è recato con il giudice venezuelano competente per 3 volte presso la residenza della signora Polito Panzarella per effettuare il recupero del bambino;
in tutte e 3 le occasioni, la signora Polito Panzarella non si è fatta trovare, così come non è stato in alcun modo possibile rintracciare il bambino;
vista l'impossibilità di entrare in contatto con la signora Polito Panzarella, il signor Solimo è rientrato in Italia;
nel corso delle uniche comunicazioni con la signora Polito Panzarella, realizzate attraverso il programma "Skype", ella ha ripetutamente insultato il signor Solimo, facendo presente che egli non avrebbe mai più visto il bambino e che, se le ricerche fossero continuate, ella sarebbe scappata in un altro Paese;
a seguito di ciò, il signor Solimo ha chiesto l'intervento dell'Interpol;
la sezione italiana dell'Interpol, nonostante i ripetuti solleciti rivolti alla corrispondente sezione venezuelana, non ha ricevuto alcuna informazione né sul bambino né sull'arresto della madre;
la mancanza di collaborazione da parte della Polizia venezuelana e l'assenza di accertamenti investigativi presso il domicilio estero della signora Polito Panzarella non hanno permesso alla Procura della Repubblica italiana di considerare la donna come latitante e, pertanto, di assumere idonee iniziative processuali nei suoi confronti;
il Tribunale civile di Sala Consilina, in data 23 luglio 2013, ha disposto l'affidamento esclusivo del bambino al padre Sergio, statuendo altresì che il minore dovrà essere a questi immediatamente consegnato per il suo rientro in Italia;
la signora Polito Panzarella, rientrata in Italia nel giugno 2013, è stata posta agli arresti domiciliari presso la sua abitazione di Sant'Arsenio (Salerno), in quanto le è stato contestato il reato di sottrazione Internazionale di minore;
tornata in libertà su ordine del Tribunale del riesame di Salerno con applicazione del divieto di espatrio, la donna ha fatto perdere le sue tracce mentre si stavano svolgendo le udienze per la separazione dal marito;
gli inquirenti ritengono plausibile che la donna possa aver fatto ritorno in Venezuela, utilizzando a tal fine documenti falsi (posto che i documenti ufficiali erano stati sequestrati insieme alla notifica del divieto di espatrio);
ad oggi, e nonostante il Tribunale di Protezione dei bambini di Caracas abbia emanato un'ordinanza di esecuzione forzata di restituzione internazionale, non si hanno ancora notizie del bambino,
si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare per permettere il rimpatrio in Italia del bambino e consentire il suo affidamento al padre.
(4-01179)

NENCINI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
da ormai quasi 2 anni, a seguito del trasferimento in Cassazione, nel marzo 2012, del dottor Giuseppe De Marzo, il posto di giudice del lavoro presso il Tribunale di Pistoia è vacante, senza che, a tutt'oggi, sia stato possibile una stabile riassegnazione;
la situazione avrebbe potuto essere risolta con l'assegnazione di altro giudice in forza presso il Tribunale di Pistoia, ma all'interrogante risulta che il presidente del Tribunale sia impossibilitato a procedere, perché l'organico è ridotto rispetto alle previsioni organizzative;
in questo lasso di tempo, per soli 6 mesi, i procedimenti che necessitavano pronta spedizione sono stati assicurati attraverso la temporanea adibizione di magistrati titolari di altri uffici (dottoressa Elisabetta Tarquini e dottor Luigi Nannipieri), mentre il presidente del Tribunale si è accollato i procedimenti per ingiunzione. Essendo Tarquini e Nannipieri titolari di ruoli presso i Tribunali di assegnazione, hanno

potuto garantire una disponibilità alquanto limitata, di un giorno a settimana. I due giudici hanno trattato prevalentemente controversie urgenti e, comunque, hanno potuto esaminare, nonostante l'ottimo impegno profuso, solo pochissime controversie fra quelle pendenti;

alcune istruttorie sono state affidate ai GOT (giudici onorari), cioè avvocati assegnatari di tale funzione, senza tuttavia incidere sulla mole dell'arretrato o sulle cause che richiedono pronta soluzione, provocando la completa paralizzazione delle controversie più importanti (licenziamenti, infortuni sul lavoro, pensioni, eccetera) e trattando solo le questioni minori;

di fatto, dal settembre 2013, l'ufficio è completamente scoperto talché la Sezione lavoro del Tribunale di Pistoia si trova impossibilitata a trattare anche i procedimenti per legge ritenuti urgenti (cosiddetto rito Fornero, attualmente riservato ai licenziamenti effettuati da datori di lavoro occupanti oltre 15 dipendenti), oltre ai procedimenti ordinari più delicati, quali quelli in materia di pensioni e assistenza, riconoscimento di invalidità e le controversie connesse ad accertamenti ispettivi;

un primo bando per la copertura del posto, emesso nell'anno 2012, non ha avuto esito. È plausibile che i candidati, pur avendo dato iniziale disponibilità, abbiano tutti rifiutato spaventati dal carico di lavoro nel frattempo sedimentatosi;

nell'ottobre 2013 è stata disposta una nuova selezione che, nondimeno, anche laddove coronata da successo, rischia di implicare tempi assai lunghi, con copertura non prima di metà 2014;

da recente verifica è emerso che il numero di procedimenti pendenti in materia di lavoro e previdenza sta aumentando esponenzialmente, essendo passato dai 1.070 del 31 marzo 2012 ai 1.450 del settembre 2013. A ciò si deve aggiungere che le cause aventi oggetti diversi dal licenziamento stanno subendo rinvii da anni senza essere trattate;

la situazione appare particolarmente grave allorché si considerino: il rilievo costituzionale del lavoro e della relativa giurisdizione (artt. 4, 35, 36, 37 e 38 della Costituzione) e la fase di contrazione economica che rende, ove possibile, ancor più delicato il ruolo del giudice del lavoro, chiamato a dirimere controversie in materia di licenziamento, qualificazione dei rapporti di lavoro, cassa integrazione nelle sue varie declinazioni, emolumenti assistenziali, contribuzione previdenziale anche a carico delle imprese;

anche il consiglio dell'ordine degli avvocati di Pistoia, a nome di tutti i propri iscritti, intende manifestare, con una lettera indirizzata agli organi di stampa, al presidente del Tribunale di Pistoia, al prefetto e al sindaco di Pistoia, il profondo disagio per la situazione, atteso che è attualmente denegata giustizia a lavoratori e imprese in ordine a diritti primari e comunque costituzionalmente garantiti, indicendo una conferenza stampa per informare i cittadini della gravità della situazione;

tenuto conto che:

è concesso ad un giudice un trasferimento di sede, anche qualora determini scopertura in un ruolo destinato ad attuare precisi interessi di natura costituzionale (artt. 2, 3, 4, 35, 36, 37 e 38 della Costituzione), senza prima provvedere alla sostituzione per evitare incertezze temporali circa la riattivazione della giurisdizione;

la copertura dei posti lasciati vacanti è rimessa alla mera volontà dei magistrati e non deriva da una decisione unilaterale del Consiglio superiore della magistratura, a prescindere dunque dal consenso del singolo magistrato;

per le controversie di lavoro è stato istituito un giudice funzionalmente competente quale il giudice del lavoro (legge n. 533 del 1973), in ragione della particolare delicatezza delle questioni trattate che rivestono natura alimentare per i destinatari di giustizia e che incidono sull'iniziativa economica privata e sulla competitività delle imprese,

si chiede di sapere:

se sia intenzione del Ministro in indirizzo, al fine di rendere funzionale, accessibile e efficiente il servizio della giustizia, promuovere iniziative di competenza al fine di modificare la normativa attualmente in essere sul trasferimento dei giudici in relazione al ruolo esclusivo svolto;

se ritenga ammissibile che una causa del lavoro possa essere trattata nel suo *iter* di primo grado da 5-6 giudici, come è accaduto nel caso di Pistoia, minando i principi di celerità e di concentrazione che

informano, assieme all'oralità, il rito speciale;
se ritenga ammissibile che controversie assoggettate al "rito Fornero" (introdotto dalla legge n. 92 del 2012) siano di fatto congelate, nonostante la riforma abbia creato un canale preferenziale per tali controversie nell'interesse sia dei lavoratori sia delle imprese;
se ritenga ammissibile che controversie, considerate dalla stessa legge peculiari e che comportano una marcata specializzazione del giudicante, possano essere affidate a giudici non togati;
quali provvedimenti intenda adottare, entro i limiti di propria competenza, per creare le condizioni volte a risolvere il prima possibile la situazione di Pistoia, stante l'esito incerto del bando (e in considerazione dell'esito di quello precedente) nonché l'esponenziale aumento del ruolo delle cause da trattare.
(4-01180)

AMORUSO - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e degli affari esteri* - Premesso che:
il 14 novembre 2013, aprendo i lavori della riunione ministeriale dei 43 Paesi dell'Unione per il Mediterraneo (Upm), il commissario europeo per i trasporti, Siim Kallas, ha detto: "L'obiettivo di oggi è dimostrare la volontà politica nella creazione di una rete Comune di trasporti, con la prospettiva di approvare nella prossima conferenza del 2016 una mappa condivisa con una lista di progetti prioritari trans-mediterranei";
a parere dell'interrogante, che ha seguito con attenzione questo tema sia come presidente dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo che come relatore nella XVI Legislatura del disegno di legge di ratifica dell'accordo euromediterraneo sul trasporto aereo con riguardo alle relazioni tra UE e Marocco (Atto Senato 1735), il rafforzamento e la messa in efficienza dei trasporti tra le sponde del Mediterraneo è un fattore essenziale sul piano economico, politico e culturale,
si chiede di sapere quali iniziative, nell'ambito della propria azione all'interno dell'Unione europea, il Governo intenda assumere per contribuire da protagonista al rafforzare dei collegamenti tra le due sponde del Mediterraneo, fornendo così un contributo significativo allo sviluppo economico e alla stabilità della regione.
(4-01181)

AMORUSO - *Al Ministro degli affari esteri* - Premesso che:
le tragedie del mare conseguenti ai tentativi di sbarchi di immigrati clandestini sulle coste italiane sono state un ennesimo richiamo perché finalmente vi siano politiche europee integrate nella prevenzione di questo fenomeno;
da molti anni l'Italia chiede all'Unione europea un intervento di questo tipo ma le promesse e le garanzie che, sull'onda emotiva delle tragedie avvenute, sono state fornite al nostro Paese non hanno ancora avuto riscontri concreti;
è di pochi giorni fa una dichiarazione del Vice Ministro agli affari esteri, Marta Dassù, secondo cui una soluzione strutturale a lungo termine del problema dell'immigrazione e del controllo delle frontiere implica degli accordi di partnerariato e mobilità con i Paesi della sponda sud del Mediterraneo,
si chiede di sapere quali concreti passi siano in corso, nel dialogo tra l'Italia e l'Unione europea, in materia di controllo comune delle frontiere merifionali dalla UE e di rafforzamento di Frontex.
(4-01182)

AMORUSO - *Ai Ministri degli affari esteri e per gli affari europei* - Premesso che:
su "il Giornale" del 7 novembre 2013 è apparso un articolo intitolato "Grecia, in prigione chi si opporrà ai regolamenti Ue". L'articolo riporta la notizia relativa a un emendamento presentato nel Parlamento greco dal Governo in base al quale chi si opponga ai regolamenti Ue o alla sua politica estera possa essere condannato a una pena fino a 2 anni di carcere. Stessa pena anche per chi sia in disaccordo con le decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sull'*embargo* o sull'opportunità di attaccare uno Stato terzo;
tale notizia, se confermata e soprattutto se seguita da quella relativa all'approvazione di questa misura, è a parere dell'interrogante sintomatica di come la Grecia, nella situazione di drammatica crisi economica che la colpisce, rischi di perdere la propria sovranità perché è evidente che questa norma

sarebbe motivata dalla volontà di evitare ostacoli, anche sul piano del confronto politico, all'attuazione delle direttive comunitarie sull'*austerity* greca;
tutto ciò rappresenta un segnale negativo in merito al modo di rapportarsi tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e dovrebbe spingere questi ultimi, al netto degli obblighi istituzionali derivanti dall'appartenenza alla UE, a riaffermare la propria sovranità e il proprio ruolo rispetto alle tutele che essi devono garantire ai propri cittadini,
si chiede di sapere se il Governo italiano sia a conoscenza di quanto riportato in premessa e, ove ciò venisse confermato e soprattutto se questa misura venisse effettivamente varata, quale posizione ritenga di assumere, in ambito europeo e nelle relazioni bilaterali con la Grecia.
(4-01183)

AMORUSO - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:
cresce in Puglia, nelle ultime settimane, la preoccupazione per i gravi effetti causati da una pesante infezione che sta causando la distruzione di un numero crescente di uliveti, per un totale finora di circa 8.000 ettari, nel Salento;
gli esperti del settore stanno studiando il caso che, per quanto si apprende, è causato da un batterio denominato Xyiella fastidiosa;
la preoccupazione dei produttori di olio del territorio colpito si estende a sua volta a quelli attivi negli altri territori della Puglia, dove l'industria dell'olio di oliva di qualità è un pilastro assoluto sul piano economico e occupazionale,
si chiede di sapere quali iniziative, nell'ambito delle proprie competenze e alla luce delle attività già in essere da parte degli enti locali, il Ministro in indirizzo intenda assumere in merito alla situazione.
(4-01184)

DE PETRIS - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
è stata depositata presso il Tribunale di Roma in data 14 novembre 2013 l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari, dottoressa Giulia Proto, relativa al procedimento a carico di ignoti n. 33068/2010 riguardante la non corretta quantificazione delle quote latte e le relative sanzioni comminate in caso di superamento della quota attribuita ai produttori;
nel provvedimento si afferma che "le quote da revocare per mancata produzione di latte, ovvero per produzioni inferiori al 70 per cento, erano certamente superiori rispetto a quelle effettivamente revocate; tale omissione è certamente ascrivibile ai funzionari dell'AGEA con conseguente danno ai produttori in quanto le quote revocate devono essere ridistribuite ai produttori gratuitamente";
il gip osserva nello stesso provvedimento che i funzionari AGEA "per giustificare l'errore commesso" hanno ottenuto la modifica dell'algoritmo di calcolo del numero dei capi potenzialmente da latte, con il passaggio da 120 a 999 mesi del tempo stimato di produttività in stalla per ogni animale, modifica effettuata per "espressa richiesta dei funzionari AGEA";
in tal modo la vita produttiva media di un capo bovino è stata portata da 8 anni a circa 82 anni, con una stima di alterazione del numero medio di capi in lattazione nel nostro Paese, nel periodo considerato, pari a circa 300.000 unità e una sovrastima della produzione di latte approssimabile a circa il 20 per cento del totale;
il gip osserva in proposito che i funzionari AGEA "non potevano certo ignorare la inverosimiglianza" di tali dati, "il cui contenuto deve pertanto ritenersi ideologicamente falso" e, disponendo l'archiviazione del procedimento per il reato di truffa, sollecita contestualmente al pubblico ministero una nuova iscrizione per il reato di falso in atto pubblico (art. 479 del codice penale);
l'alterazione dolosa del computo della produzione lattiera nazionale ha apportato danni economici gravissimi a migliaia di produttori zootecnici, sia a coloro a cui è stato ingiustamente imputato il prelievo supplementare, sia a chi ha dovuto optare per l'acquisto di quote latte sul mercato, venendosi a determinare una sostanziale alterazione della concorrenza a danno di alcuni e delle regole del mercato;
l'alterazione dolosa del computo della produzione lattiera è stata, con ogni evidenza, rivolta a favorire i possessori delle "quote di carta", illecitamente titolari di quote latte in assenza di animali in stalla, o gli

importatori in nero di latte estero, ampiamente utilizzato dall'industria di trasformazione;
tale reiterata falsificazione dei dati produttivi ha inoltre arrecato grave danno all'erario, stimabile prudenzialmente a circa 1,7 miliardi di euro, in relazione alla sanzioni comminate dall'Unione europea al nostro Paese per il presunto eccesso di produzione lattiera rispetto alla quota nazionale attribuita,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario ed urgente disporre il riesame del computo della produzione lattiera nazionale per l'intero periodo nel corso del quale è stato utilizzato un algoritmo palesemente falsato, sospendendo conseguente il prelievo supplementare e le relative sanzioni agli allevatori che ne sono stati danneggiati e dandone contestuale informativa all'Unione europea;
se non ritengano necessario ed urgente disporre, in via cautelativa e in attesa delle risultanze processuali, il trasferimento ad altro incarico dei funzionari AGEA coinvolti nell'indagine, trasmettendo contestualmente gli atti alla Corte dei conti per l'accertamento delle eventuali responsabilità personali di ordine contabile;
se non ritengano opportuno riferire con urgenza in proposito alle Commissioni parlamentari competenti, con particolare riferimento ai provvedimenti necessari a fare fronte al perdurante stato di crisi del settore lattiero nazionale.
(4-01185)
ORELLANA, FUCKSIA, PETROCELLI, MOLINARI, DE PIETRO, SCIBONA, CASTALDI, SANTANGELO, GAETTI, MUSSINI, MONTEVECCHI, SIMEONI, BENCINI, DONNO, MANGILI, BLUNDO, BUCCARELLA, VACCIANO, CAMPANELLA, SERRA, CASALETTO, BIGNAMI, BATTISTA, GIROTTO - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:
al vertice UE-USA del novembre 2011 è stato istituito un gruppo di lavoro di alto livello su occupazione e crescita presieduto dal rappresentante degli Stati Uniti per il commercio Ron Kirk e dal commissario della UE per il commercio Karel De Gucht, con il compito di individuare politiche e misure per incrementare il commercio e gli investimenti UE-USA e così sostenere, con beneficio di entrambi, la creazione di posti di lavoro, la crescita economica e la competitività internazionale. La relazione finale del gruppo, pubblicata il 13 febbraio 2013, ha raccomandato l'avvio di negoziati;
la relazione ha concluso che un accordo globale che copra tutti i settori sarebbe estremamente positivo, poiché liberalizzerebbe il commercio e darebbe un impulso alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro su entrambe le sponde dell'Atlantico;
a febbraio 2013 il presidente USA Barack Obama, il Presidente della Commissione europea José Manuel Barroso e il Presidente del Consiglio europeo Herman Van Rompuy hanno annunciato che avrebbero avviato le procedure interne necessarie a lanciare il negoziato sull'accordo di libero commercio;
il 12 marzo 2013 la Commissione europea ha proposto direttive di negoziato agli Stati membri;
nel maggio 2013 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in cui esprime la propria intenzione di seguire da vicino il processo e contribuire alla sua buona riuscita;
il 14 giugno 2013 gli Stati membri della UE, tramite il Consiglio europeo, hanno dato mandato alla Commissione europea di iniziare le trattative per la creazione di un'area di libero mercato fra USA e UE;
il Consiglio europeo, nel mandato per intavolare le trattative in rappresentanza della UE, ha elaborato le linee guida che la Commissione europea stessa dovrà seguire durante le trattative. Queste linee guida sono secretate;
fra l'8 e il 12 luglio 2013 si è svolto a Washington il primo tavolo di trattative fra USA e UE circa la Transatlantic trade and investment partnership (TTIP) per l'istituzione di un mercato comune con gli USA. I documenti elaborati nel primo tavolo di confronto così come nei successivi sono e saranno secretati;
il secondo momento di confronto USA-UE si è concluso a Bruxelles il 15 novembre 2013;
UE e USA hanno indicato come termine non vincolante delle trattative un arco temporale di 2 anni;
se le trattative porteranno ad una proposta di accordo, il testo verrà reso noto solo a trattative ultimate,

e il testo sarà sottoposto, per l'approvazione, al Consiglio europeo e al Parlamento europeo;
la Commissione europea ha definito questo eventuale accordo come il "più grande accordo di libero commercio della storia";
considerato che:
pur essendo stato istituito già 2 anni fa, nel novembre 2011, il gruppo di lavoro sul libero commercio USA-UE, né il Parlamento italiano né l'opinione pubblica sono stati adeguatamente informati sul processo in corso e su rischi e opportunità che questo comporta per il nostro Paese;
un negoziato di carattere così radicale e dall'impatto così grande sul nostro sistema socio-economico necessita di forme tempestive e adeguate di informazione dell'opinione pubblica nel massimo della trasparenza, cosa peraltro non facilitata dalla segretezza che copre i principali documenti relativi alla trattativa stessa, e neanche dalla brevità prevista per le trattative, che dovrebbero concludersi in soli 2 anni;
nelle Frequently asked questions (Faq) ufficiali con cui la Commissione europea illustra all'opinione pubblica le ragioni della trattativa si legge la seguente spiegazione: "La decisione di avviare i negoziati è in gran parte dovuta al persistere della crisi economica e allo stallo dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio - la cosiddetta agenda di Doha per lo sviluppo". Tuttavia né la Commissione europea né gli altri organismi europei prendono in esame i motivi per cui è in stallo l'agenda di Doha, che derivano dallo scetticismo che la maggioranza dei Paesi coinvolti ha riservato all'idea che il libero commercio di per sé possa essere veicolo di sviluppo e di creazione di posti di lavoro. In particolare India e Cina, durante le trattative per l'agenda di Doha, hanno guidato il fronte più critico verso l'ideologia del libero scambio di merci, servizi e capitali;
nei Paesi non occidentali è in corso da decenni un variegato ed ampio dibattito sulla libertà di circolazione di merci e capitali in relazione alla stabilità economica, alla creazione di bolle speculative, ai differenziali di competitività fra macroregioni, ai rapporti di equità interni, al crescere delle diseguaglianze fra la popolazione;
in Italia e nei Paesi europei pare invece che la libertà di circolazione di merci e capitali, peraltro iscritta nel Trattato di Lisbona, sia considerata dai Governi quasi alla stregua di un dogma di fede di cui non è necessario discutere, mentre al contrario è essenziale aprire un dibattito pubblico aperto, trasparente, plurale su questi temi. A giudizio degli interroganti, dato che il TTIP nasce dallo stallo dell'agenda di Doha, l'avvio del negoziato dovrebbe essere accompagnato da un approfondimento circa tutte le posizioni e riflessioni emerse durante gli oltre 10 anni di trattative per l'agenda di Doha, facendo tesoro anche delle posizioni critiche e scettiche;
considerato altresì che:
la Repubblica italiana conosce bene le difficoltà e le criticità insite nell'integrazione economica tramite libero scambio e libera circolazione dei capitali: dall'unità d'Italia ad oggi il nostro Paese è un'area di libero scambio fra regioni con gradi diversi di competitività. A parere degli interroganti, da questa unificazione nasce la cosiddetta "questione meridionale", con un divario crescente di competitività fra Nord e Sud Italia che non è mai stato colmato in 150 anni di unità. Oggi i trasferimenti fiscali diretti fra il Nord e il Sud ammontano a circa 100 miliardi annui su un PIL di poco superiore a 1.600 miliardi: il mantenimento dell'unità e della coesione sociale nella nostra Repubblica ha quindi necessità di trasferimenti fra regioni con differenti tassi di competitività pari a un euro ogni 16 di ricchezza prodotta ogni anno. Un'adeguata riflessione su tale situazione da parte del Governo, del Parlamento e dell'opinione pubblica dovrebbe accompagnare le scelte politiche in campo di commercio internazionale;
il mercato unico europeo non è pienamente integrato in quanto sussistono forti polarizzazioni nei tassi di competitività delle regioni che lo compongono nonché fra Stati membri: tale situazione è fra gli altri descritta anche nell'ultimo *report* semestrale del Dipartimento del tesoro USA, che critica il *surplus* commerciale strutturale della Germania nei confronti degli altri Paesi dell'eurozona. Di conseguenza, gli effetti di un eventuale accordo di libero scambio e libera circolazione di capitali con gli USA avranno un impatto differente sui singoli Stati membri: a tal proposito è importante che il Governo e il

Parlamento italiani valutino l'impatto sull'Italia di un simile accordo comparativamente ad altri Stati europei;
pareri fortemente critici verso la tipologia di regolazione del commercio e dei flussi di capitali intrinseca al TTIP sono stati ripetutamente espressi dall'ampia galassia transnazionale del "movimento per un'altra globalizzazione", in diverse occasioni e in particolare durante i *forum* per un'altra globalizzazione, come quello tristemente noto per il tragico livello di repressione messo allora in atto nel 2001 a Genova: sembra che queste voci critiche, nonostante la loro autorevolezza e rappresentatività degli orientamenti della società civile, non trovino ascolto nella *governance* economica italiana ed europea. Sarebbe invece importante accogliere e valorizzare nel dibattito pubblico queste voci;
il Ministero dello sviluppo economico ha commissionato a "Prometeia SpA", società che opera principalmente nel campo dell'intermediazione finanziaria, uno studio sugli effetti di un'eventuale approvazione del TTIP sull'economia italiana. Prometeia ha consegnato tale studio nel giugno 2013;
diversi documenti e studi sia della Commissione europea (vedasi "Esame approfondito per l'Italia", Bruxelles, 30 maggio 2012), sia della Banca d'Italia (si veda, nei "Quaderni di storia economica", n. 17, "L'età dell'oro e la seconda globalizzazione in Italia, ottobre 2011), individuano nello scarto fra il tasso di cambio reale e il tasso di cambio nominale la radice degli squilibri commerciali che hanno portato l'Italia a perdere competitività sui mercati esteri. Eppure tale fattore non è stato preso in esame nello studio di Prometeia nel valutare l'impatto del TTIP sull'economia italiana,
si chiede di sapere:
in che modo il Governo intenda coinvolgere ed informare il Parlamento circa gli esiti del primo e del secondo incontro negoziale per il TTIP, avvenuti a Washington dall'8 al 12 luglio 2013 e a Bruxelles dall'11 al 15 novembre 2013;
se abbia predisposto modalità di coinvolgimento del Parlamento e dell'opinione pubblica per l'intero arco delle trattative relative al TTIP;
se intenda predisporre un piano urgente di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza relativo al TTIP e in particolare a: le ragioni dello stallo dell'agenda di Doha da cui nasce il negoziato TTIP; rischi e vantaggi di un eventuale accordo TTIP per l'Italia comparativamente ad altri Stati europei; ragioni e motivazioni del dissenso e della critica nei confronti degli accordi di libero commercio e circolazione delle merci da parte dei critici di tali politiche, e in particolare della galassia associativa e movimentista "per un'altra globalizzazione"; gli effetti che un'eventuale entrata in vigore del TTIP avrebbe sui rapporti politici e diplomatici dell'Italia con altri *partner* commerciali, quali i cosiddetti Paesi BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica);
se ritenga sufficiente, ai fini della valutazione politica delle conseguenze del TTIP sull'Italia, lo studio commissionato a Prometeia SpA, società operante principalmente nel campo della consulenza finanziaria, o se non intenda commissionare studi e previsioni a una pluralità di attori che comprenda, oltre a società per azioni di consulenza finanziaria, anche esponenti dell'associazionismo e della società civile, quali ad esempio gli studiosi che hanno fondato l'associazione Corporate Europe, associazione che ha già divulgato un'attenta analisi del TTIP dal titolo "A transatlantic corporate bill of rights - investor privileges in EU-US trade deal threaten public interests";
se il Governo intenda comprendere fra le analisi degli effetti del TTIP i diversi documenti e studi sia della Commissione europea che individuano nello scarto fra il tasso di cambio reale e il tasso di cambio nominale la radice degli squilibri commerciali che hanno portato l'Italia a perdere competitività sui mercati esteri.
(4-01186)
PUGLIA, NUGNES, MORONESE, CIOFFI, LUCIDI, CAPPELLETTI, MANGILI, COTTI, FUCKSIA, CAMPANELLA, ENDRIZZI, CATALFO, GIARRUSSO, DONNO, TAVERNA, CASTALDI, FATTORI, PAGLINI, BLUNDO, SANTANGELO, CRIMI, MARTON, GAETTI - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'interno* - Premesso che:

è nota l'emergenza che riguarda il territorio chiamato "terra dei fuochi", compreso tra il litorale domitio-flegreo, l'agro aversano-atellano, l'agro acerrano-nolano e vesuviano e la città di Napoli, dove quotidianamente tonnellate di rifiuti industriali, urbani e speciali, sono sversati illegalmente ai margini delle strade o nelle campagne, per poi essere dati alle fiamme consumando un grave delitto ambientale e causando un danno elevatissimo alla salute. Trattandosi di un'emergenza che si protrae da circa 20 anni, non è più considerabile come un episodio eccezionale;

la terra dei fuochi e i campi agricoli inquinati dai liquidi infetti, che minacciano colture e falde acquifere, come affermato dal procuratore nazionale antimafia Franco Roberti è frutto di «inciviltà, malcostume e disprezzo della cosa pubblica» ("Il Sole-24 ore", 17 novembre 2013);

considerato che:

il geologo Giovanni Balestri, perito della Procura di Napoli, nella sua relazione integrativa alla consulenza tecnica sulla discarica ex Resit avrebbe osservato inadempienze da parte di chi avrebbe dovuto monitorare la grave situazione consentendo, di fatto, l'avvelenamento di un'intera provincia;

il processo per disastro ambientale e inquinamento della falda acquifera sottostante l'incavo, a Giugliano in Campania, si è da poco concluso sentenziando una condanna a 20 anni di carcere per il *boss* Francesco Bidognetti e a 6 anni per l'ex parlamentare radicale Mimmo Pinto. I giudici avrebbero constatato che l'attività di sversamento, senza sosta, di circa 800.000 tonnellate di rifiuti nella cava gestita, un tempo, da Cipriano Chianese, definito il "ministro dell'ambiente" del *clan* dei Casalesi, abbia contaminato l'ambiente e le risorse idriche locali;

su "Il Sole-24 ore" si legge che «Ciò che è interessante, in questo procedimento, non è tanto il ruolo dei *clan*, ricostruito con dovizia di particolari dai collaboratori di giustizia e dalle testimonianze di chi ha vissuto in quell'inferno, quanto le responsabilità dello Stato. Insomma: davvero è stata soltanto la camorra a creare questo disastro? Per Balestri tutt'altro. Nel suo documento scrive, infatti, che le analisi scientifiche effettuate agli inizi del Duemila, dall'Agenzia regionale per l'ambiente, per tenere sotto controllo il livello di avvelenamento della falda acquifera si sono rivelate spesso "carenti" e del tutto "inutili". Calibrate quasi sempre su aspetti secondari invece che su quelli di maggior interesse per la difesa della salute dei cittadini. Anche dal punto di vista metodologico, continua Balestri, il lavoro di rilevamento è stato superficiale. "Inizialmente i tavoli tecnici che si sono svolti per stabilire frequenze di campionamento e tipo di analisi hanno portato a dei parametri da analizzare non in linea con la normativa del momento, parametri tutti sbilanciati verso il problema igienico-sanitario, per evidente influsso dell'Istituto superiore della Sanità, ma non utili allo studio della contaminazione in atto da parte delle discariche sovrastanti", denuncia il super-esperto. E ciò nonostante, "l'Arpac (Agenzia regionale per l'ambiente, ndR) ha svolto le analisi non in linea con le indicazioni del tavolo tecnico che ha sottoscritto, se non in parte nell'ultimo periodo, sebbene la maggior parte delle voci in analisi risultano comunque 'in bianco'". Dunque: indicazioni sbagliate in teoria e messe in pratica alla men peggio»;

il geometra Balestri, che ha controllato le analisi effettuate dai centri competenti nel periodo compreso tra il 2000 e il 2003, quando l'infiltrazione dei veleni poteva ancora essere fermata, ha affermato che «"Tutte le analisi Arpac sono manifestamente non corrispondenti alla realtà delle acque di falda campionate e comunque le analisi spesso sono 'indirizzate' verso valori favorevoli: è il caso di alcuni metalli, notoriamente alti in zona, dove sono quasi sempre riportati in concentrazioni uguali ai limiti della normativa. Altro caso è l'assenza di investigazione di tutti quei parametri chimici indicatori dell'eventuale contaminazione in falda, parametri lasciati sempre tutti 'in bianco'". In un'analisi dell'Arpac, poi trasmessa all'Istituto superiore della Sanità, addirittura si addebitava il livello di inquinamento delle acque sottostanti a una "perdita del sistema fognario" o a "pratiche agronomiche e zootecniche"»;

a parere degli interroganti le conclusioni a cui è pervenuto il geologo sono chiarificatrici ed evidenziano una filiera di controlli che funzionava con tempi lunghi e con metodi tutt'altro che efficienti: «"La Provincia di Napoli ha sempre trasmesso con notevole ritardo (più di sei mesi) le analisi all'Istituto superiore per le considerazioni del caso, considerazione che poi sono arrivate sempre

estremamente superficiali (conseguenza delle analisi Arpac superficiali)"». Inoltre nella relazione integrativa Balestri afferma che «"La Provincia di Napoli non ha comunque mai dato seguito al fatto che alcuni parametri chimici individuati nelle analisi chimiche fossero oltre le concentrazioni limite della normativa vigente" e "non ha mai segnalato quei rari casi di superamento" creando così un cortocircuito informativo che ha fatto sì che "il Prefetto delegato non si allarmasse sul reale stato di contaminazione della falda nel Giuglianese (...) l'Amministrazione provinciale di Napoli negli anni ha omesso i controlli mensili sulle acque di falda, come richiesto già dall'ordinanza prefettizia del giugno 1997" mandando in fumo "la possibilità di verificare l'eventuale superamento dei limiti di accettabilità della contaminazione, limite oltre i quali scattava l'obbligo della bonifica"»;

considerato inoltre che:

il *network* "You-ng" in data 13 novembre 2013, in un articolo a firma Maria Melania Barone, riporta la notizia che nella drammatica battaglia contro i rifiuti tossici si è evidenziato l'impegno del generale Costa: «Costa, quello che riceve le segnalazioni e apre le indagini, senza esitazione, senza pensarci troppo. È sempre il Generale Costa e il corpo della forestale a cercare nelle campagne, a tirare fuori dalle viscere della terra quei barili tossici che hanno reso i bambini deformi nella terra di Caivano, è sempre lui, il generale Costa che proprio ieri ha sequestrato terreni e quintali di "verdure al cloroformio" destinate al mercato. È sempre Costa che, su disposizione del procuratore aggiunto Nunzio Fragliasso, ha provveduto anche a bloccare l'utilizzo di pozzi di irrigazione e l'ulteriore coltivazione di quei terreni inquinatissimi e pericolosissimi a causa della presenza di sostanze cancerogene fino a duemila volte oltre la soglia prevista per legge»;

risulta agli interroganti che il generale Costa, punto di riferimento anche per i cittadini, sarebbe in procinto di essere trasferito. A denunciarlo è don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano in prima linea contro gli sversamenti abusivi nella terra dei fuochi, il quale scrive nel suo profilo *Facebook*: "Attenzione, vogliono trasferire il comandante del Corpo Forestale, il generale Sergio Costa che in questi ultimi mesi ha dato un contributo decisivo al dramma delle nostre campagne",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

quali urgenti iniziative di competenza intendano intraprendere presso le amministrazioni competenti per verificarne la veridicità e le eventuali violazioni di legge in danno della salute della popolazione locale nonché della salubrità dell'acqua, del terreno e dell'aria, al fine di dissipare ogni eventuale dubbio circa il corretto operato delle istituzioni o, in caso contrario, prevedendo le opportune sanzioni disciplinari;

se corrisponda al vero che il comandante del Corpo forestale, generale Sergio Costa, sia in attesa di trasferimento e quali siano le motivazioni per cui si ritiene di destinare ad altro incarico colui che, con costante dedizione ed impegno, ha saputo instaurare quel clima indispensabile di fiducia tra istituzioni e popolazione;

se siano a conoscenza dei provvedimenti presi dagli enti preposti riguardo alla messa in sicurezza dei siti di cui agli accertamenti e ai rilevamenti avvenuti a cura della Direzione distrettuale antimafia e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale in Campania dagli anni 1988 ad oggi, su segnalazione dei siti di sversamento illecito a cura dei collaboratori di giustizia;

se a seguito degli accertamenti si sia provveduto ad opportuna mappatura dei siti interessati dagli sversamenti illeciti;

se non ritengano di dover provvedere, con somma urgenza, alle bonifiche dei siti medesimi;

quali iniziative intendano assumere nel caso in cui si riscontrino inadempienze degli enti preposti.

(4-01187)

BOTTICI, AIROLA, BUCCARELLA, CATALFO, CRIMI, MORONESE, Maurizio ROMANI, SANTANGELO, SERRA, TAVERNA - *Ai Ministri della salute e dell'interno* - Premesso che da quanto riportato in data 18 novembre 2013 da alcuni quotidiani nazionali (si veda il "Corriere del Mezzogiorno" e "Il Messaggero"), si apprende del ritrovamento da parte dei Nas (Nuclei antisofisticazioni) di farmaci antitumorali, abbandonati in un campo a Capodrise nel casertano e

stimati per un valore di circa 3 milioni di euro;
considerato che:
si tratterebbe di centinaia di pacchi confezionati, circa 50.000 confezioni integre di specialità medicinali antitumorali, antibiotici e vaccini trivalenti, tutte per uso ospedaliero, in corso di validità e prodotte da note case farmaceutiche;
i farmaci sarebbero stati sottoposti a sequestro e trasportati presso l'Azienda sanitaria locale di Caserta, ove saranno custoditi ed inventariati;
considerato inoltre che risulta agli interroganti che Caserta è crocevia di un traffico di medicinali rubati e che sarebbero numerosi i furti di farmaci avvenuti negli ospedali e nei depositi della Asl di Caserta,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;
quali iniziative urgenti di competenza intendano adottare, anche tenendo conto dei controlli che la Asl di Caserta sta effettuando sui farmaci rinvenuti, al fine di poterli utilizzare, se conformi all'uso, all'interno delle strutture ospedaliere;
se non ritengano di dover prevedere iniziative, nell'ambito delle rispettive competenze, al fine di accertare se i fatti corrispondano al vero.
(4-01188)
BOTTICI, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, CATALFO, CRIMI, DONNO, FUCKSIA, LEZZI, PAGLINI, Maurizio ROMANI, SANTANGELO, TAVERNA, VACCIANO, BLUNDO - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:
come riportato dall'Osservatorio permanente sulle morti in carcere composto dalle associazioni "Il detenuto ignoto", "Antigone", "A buon diritto", e dalle redazioni di "Radiocarcere" e "Ristretti orizzonti", Federico Perna, 34 anni, originario di Latina e detenuto nel carcere di Poggioreale (Napoli), l'8 novembre 2013 è morto per collasso cardiocircolatorio;
al riguardo il pubblico ministero Pasquale Ucci, titolare dell'inchiesta, ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di omicidio colposo e disposto l'autopsia;
Nobila Scafuro, madre del giovane, denuncia: "Mio figlio è morto venerdì scorso, alle 17 di sera. L'ho sentito al telefono l'ultima volta il martedì precedente, mi disse che perdeva sangue dalla bocca quando tossiva. Si trovava nel Padiglione Avellino, nella cella 6, assieme ad altre 11 persone. Federico non doveva restare in carcere, ma essere ricoverato in ospedale: aveva bisogno di un trapianto di fegato ed era stato dichiarato incompatibile con la detenzione da due diversi rapporti clinici, stilati dai dirigenti sanitari delle carceri di Viterbo e Napoli Secondigliano. Invece da Secondigliano è stato trasferito a Poggioreale, dove le sue condizioni di salute si sono ulteriormente aggravate: sputava sangue, letteralmente, e chiedeva il ricovero disperatamente da almeno dieci giorni lamentando dolori lancinanti allo stomaco. Abbiamo appreso della sua morte tramite la lettera di un compagno di cella, con il quale Federico aveva stretto amicizia. Non sappiamo nemmeno dove sia morto, perché le versioni sono diverse: ci dicono che è morto nell'infermeria del carcere di Poggioreale, di attacco cardiaco e senza la possibilità di essere salvato con il defibrillatore... poi ci dicono che è morto in ambulanza... poi ancora che è morto prima di essere caricato in ambulanza... o addirittura in ospedale, e anche su questo ci hanno nominato più di una struttura possibile" (come si può leggere in molti articoli di stampa del 14 novembre 2013, tra cui un articolo de "Il Mattino" di Napoli);
Federico Perna, già una settimana prima della morte, implorava la madre di fare presto a ottenere il trasferimento in una struttura ospedaliera, spiegando: "perché se no mi ammazzano di botte";
considerato che:
con la morte di Federico Perna sale a 139 il numero dei detenuti che hanno perso la vita da inizio anno;
rilevato che, come denuncia l'Osservatorio: "su queste tragedie l'informazione da parte del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria è inesistente, nonostante quanto previsto dalla Circolare G-DAP-0397498-2011 "Sala Situazioni. Modello Organizzativo e nomina Responsabile", datata 18 ottobre 2011 e firmata dall'allora Capo del Dap Franco Ionta, che all'art. 5 comma 6 prevede "Per garantire una trasparente e corretta informazione dei fenomeni inseriti nell'applicativo degli eventi

critici le principali notizie d'interesse saranno, inoltre trasmesse al Direttore dell'Ufficio Stampa e Relazioni esterne per le attività di informazione e comunicazione agli organi di stampa e la eventuale diffusione mediante i canali di comunicazione di cui dispone il DAP (rivista istituzionale, newsletter siti istituzionali)" (come riportato sul sito "Notizie radicali" il 15 novembre"),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se i fatti riportati corrispondano a verità;

se sia a conoscenza delle ragioni per cui non sia stato disposto il ricovero ospedaliero del detenuto ed in particolare del perché a Stefano Perna non siano stati concessi gli arresti domiciliari, vista l'incompatibilità con la detenzione espressa da due diversi rapporti clinici, stilati dai dirigenti sanitari delle carceri di Viterbo e Napoli Secondigliano;

quali siano le cause che hanno condotto al decesso di Stefano Perna e se sia a conoscenza del luogo dove è avvenuto;

se risponda al vero che il Perna abbia subito violenze all'interno del carcere;

se ci siano nessi causali tra le dichiarazioni della famiglia su presunte violenze al detenuto e le cause del decesso;

se non ritenga necessario e doveroso avviare un'indagine amministrativa interna al fine di accertare le circostanze in cui è avvenuto il decesso del signor Perna per far luce sulla vicenda e dare delle risposte alla famiglia del detenuto, nonché, eventualmente, prendere provvedimenti nei confronti dei responsabili;

se non ritenga opportuno e urgente, come più volte sollecitato dagli interroganti in precedenti atti di sindacato ispettivo, avviare un'indagine conoscitiva sui decessi in carcere.

(4-01189)

PAGLIARI - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

l'importanza del settore agricolo per l'economia nazionale va riconosciuta con riferimento alla produzione agroalimentare, ma anche alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale ed all'ingente numero di lavoratori occupati;

l'agroalimentare *made in Italy* rappresenta più del 17 per cento del PIL e provengono dal settore agricolo oltre 53 miliardi di euro;

il *made in Italy* agroalimentare è la leva per una competitività "ad alto valore aggiunto" e per lo sviluppo sostenibile del Paese;

il settore agricolo, considerati la percentuale di superficie coltivata, il più elevato valore aggiunto per ettaro in Europa ed il maggior numero di lavoratori occupati nel settore, riveste una particolare importanza per l'economia nazionale ed assume un ruolo fondamentale nella custodia del patrimonio paesaggistico, ambientale e sociale;

in agricoltura sono presenti circa 820.000 imprese, vale a dire il 15 per cento del totale di quelle attive in Italia;

sulla base dei dati Efsa, l'Italia risulta prima, nel mondo, in termini di sicurezza alimentare, con oltre un milione di controlli all'anno, il minor numero di prodotti agroalimentari con residui chimici oltre il limite (0,3 per cento), con un valore inferiore di 5 volte rispetto a quelli della media europea (1,5 per cento di irregolarità) e addirittura di 26 volte rispetto a quelli extracomunitari (7,9 per cento di irregolarità);

il settore suinicolo rappresenta una voce importante dell'agroalimentare italiano. La suinicoltura italiana, infatti, occupa il 7° posto in Europa per numero di capi mediamente presenti: in Italia nel 2012 la consistenza è stata di 9,279 milioni di capi, preceduta da Germania (28,1 milioni), Spagna (25,2 milioni), Francia (13,7 milioni), Danimarca (12,4 milioni), Olanda (12,2 milioni) e Polonia (11,9 milioni di capi);

i dati del censimento dell'agricoltura 2010 indicano in 26.197 il numero delle aziende suinicole in Italia (74,1 per cento rispetto al 2007), 4.900 delle quali allevano più di 50 suini;

le regioni maggiormente vocate per l'allevamento di suini sono Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e

Piemonte, ma anche Calabria, Umbria e Sardegna;
rispetto a 73,5 milioni di cosce suine consumate in Italia, 57,3 milioni sono di importazione, 24,5 milioni sono di produzione nazionale e 8,3 milioni vengono avviate all'esportazione;
dai medesimi dati emerge che i principali Paesi fornitori di carne suina in Italia sono la Germania, l'Olanda, la Francia, la Spagna e la Danimarca;
dai dati elaborati da ISMEA nel rapporto "La competitività dell'agroalimentare italiano" del 2012, emerge che la fase agricola è fortemente penalizzata dalle repentine e intense variazioni dei prezzi alla produzione, variazioni che invece non si trasmettono immediatamente sui prezzi nelle fasi più a valle, né per tempistica, né per intensità;
sulla base dei risultati definitivi pubblicati dall'Istat e secondo quanto certificato dal 6° censimento generale dell'agricoltura, la bassa remunerazione dell'imprenditore agricolo, in diminuzione nell'ultimo decennio, è uno degli elementi a cui viene collegata la fuoriuscita dal settore di quasi 800.000 aziende agricole;
nel mercato del settore suinicolo, l'andamento dei prezzi riconosciuti agli allevatori mostra valori inferiori ai costi di produzione;
secondo analisi ed elaborazioni dell'Associazione nazionale allevatori suini, riferiti al primo semestre 2013, il valore dell'allevamento riconosciuto nella fase della distribuzione è stato del 17,28 per cento;
dalle stesse elaborazioni si rileva che il costo medio di produzione del suino pesante (peso medio 160-170 chilogrammi) è di 1,56 euro al chilo;
i medesimi dati evidenziano che il prezzo medio riconosciuto all'allevatore per il suino pesante è stato di 1,4 euro al chilo;
l'attuale situazione del mercato risulta complicata dalla mancanza di trasparenza sull'indicazione di origine delle carni suine, che rischia di creare confusione tra i prodotti di provenienza nazionale, che assicurano, tra l'altro, elevati *standard* di sicurezza e qualità, ed i prodotti di importazione che invece, spesso, presentano minori garanzie per il consumatore;
l'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nel disciplinare le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli ed agroalimentari, vieta condotte commerciali sleali al fine di impedire che un contraente con maggiore forza commerciale possa abusarne, imponendo condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose per la controparte più debole,
si chiede di sapere:
quali azioni il Ministro in indirizzo intenda promuovere, con specifico riferimento al settore del commercio nel settore delle carni suine, al fine di dare piena attuazione all'articolo 62 citato, nella parte in cui vieta pratiche commerciali sleali che possano determinare, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza, il riconoscimento di prezzi, agli allevatori, palesemente inferiori ai costi di produzione medi da loro sostenuti;
quali azioni intenda promuovere al fine di contrastare pratiche commerciali sleali poste in essere, ai danni degli allevatori, in violazione della disciplina di cui all'articolo 62 ed al relativo regolamento di attuazione (decreto ministeriale 19 ottobre 2012, n. 199).
(4-01190)

SCAVONE - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
in Italia attualmente, e purtroppo già da qualche anno, è *boom* di sfratti per morosità. Si parla di una sofferenza sociale i cui dati, purtroppo in costante ed inarrestabile aumento nel corso degli anni soprattutto a causa della situazione di crisi economica in cui versa il nostro Paese, fanno rabbrividire;
dalla relazione redatta dall'Ufficio centrale di statistica della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno, pubblicate su "I quaderni della statistica" n. 1 del 2013, "Gli sfratti in Italia: andamento delle procedure di rilascio di immobili ad uso abitativo", emerge che il quadro della ripartizione territoriale del fenomeno evidenzia che i titoli esecutivi emessi nei soli capoluoghi di provincia, pari a 36.643, costituiscono il 54,1 per cento del totale nazionale. Nel 2012-2013, le richieste di esecuzione

presentate all'ufficiale giudiziario sono state 120.903 e gli sfratti eseguiti con l'intervento dell'ufficiale giudiziario ammontano a 27.695;

il raffronto con i dati riferiti all'anno 2011 evidenzia per i provvedimenti di sfratto emessi un incremento in Italia del 6,2 per cento;

dall'analisi dei dati riferiti ai provvedimenti di sfratto emessi nell'anno 2012 emerge che il maggior numero di questi si concentra in Lombardia con 13.356 (provvedimenti pari al 19,7 per cento del totale nazionale), seguita dal Lazio con 8.879 (pari al 13,1 per cento), dall'Emilia-Romagna con 6.845 (10,1 per cento), dal Piemonte con 6.312 (9,3 per cento), dalla Toscana con 5.942 (8,8 per cento), dalla Campania con 4.965 (7,3 per cento) e dal Veneto con 4.531 (6,7 per cento);

un peggioramento della situazione si evince dal rapporto tra i provvedimenti di sfratto emessi e il numero delle famiglie residenti in Italia che si attesta, per l'anno 2012, su uno sfratto ogni 375 famiglie a fronte di uno sfratto ogni 394 famiglie nel 2011. Le regioni che nel 2012 presentano il rapporto peggiore rispetto a quello nazionale sono: il Lazio (uno a 268), la Toscana (uno a 274), l'Umbria (uno a 275), l'Emilia-Romagna (uno a 291), la Valle d'Aosta (uno a 303), il Piemonte (uno a 320), la Liguria (uno a 321) e la Lombardia con uno sfratto ogni 327 famiglie;

analizzando le procedure di rilascio di immobili ad uso abitativo nel periodo in esame, si nota che i provvedimenti di sfratto emessi mostrano un andamento più o meno costante dal 2001 al 2007, passando da 40.500 a 43.869; dal 2007 al 2012 si nota, invece, un tendenza all'aumento decisamente più incisiva, pari al 54,5 per cento in più;

prendendo in considerazione il rapporto tra i provvedimenti di sfratto emessi e il numero delle famiglie residenti si nota come ben 7 dei 12 grandi comuni delle regioni indicate presentino una situazione peggiore rispetto a quella nazionale che si attesta su uno sfratto ogni 375 famiglie. La provincia che denuncia la situazione più grave è Roma con uno sfratto ogni 224 famiglie, seguita da Palermo (uno a 280), Bologna (uno a 285), Firenze (uno a 295), Torino (uno a 302), Genova (uno a 304) e Verona con uno sfratto ogni 327 famiglie;

i provvedimenti esecutivi di rilascio di immobili ad uso abitativo emessi nell'anno 2012 ammontano, in totale, a 67.790 di cui: 1.152 per necessità del locatore, 6.394 per finita locazione e 60.244 per morosità e altra causa;

la maggior parte delle persone non paga perché non è in condizioni di far fronte ai canoni esagerati che un mercato impazzito e senza regole propone;

a pesare, inutile dirlo, è la crisi, che porta con sé la difficoltà ad arrivare a fine mese per un numero sempre maggiore di italiani;

l'emergenza abitativa costituisce, nell'attuale crisi economica che colpisce il Paese, uno dei fattori di maggiore e crescente tensione sociale che interessa larghi strati della popolazione appartenenti, oltre che alle tradizionali categorie a rischio, anche a fasce di ceto medio, professionisti e famiglie con doppio reddito;

una sospensione immediata dell'esecuzione di tutti gli sfratti, compresi quelli causati da morosità incolpevole, e uno stanziamento straordinario per ripristinare un fondo sociale per gli affitti adeguato alle esigenze delle famiglie in difficoltà appaiono provvedimenti necessari, senza tralasciare l'esigenza di un piano straordinario per gli alloggi popolari, utilizzando con priorità il patrimonio pubblico e le aree pubbliche;

la crisi economica ha ulteriormente amplificato il problema: le paghe e le pensioni sono le più basse d'Europa. Ai sensi dell'art. 25 della dichiarazione dei Diritti dell'uomo firmata anche dall'Italia nel 1948: "Ogni individuo ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia e in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà";

purtroppo, sussistono ancora le condizioni che hanno indotto a concedere la deroga dell'esecuzione degli sfratti riguardanti particolari categorie sociali disagiate con l'articolo 1, comma 412, della legge

24 dicembre 2012, n. 228;
più precisamente, tale normativa ha disposto che al fine di ridurre il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per le particolari categorie sociali individuate dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, in attesa della realizzazione delle misure e degli interventi previsti dal piano nazionale di edilizia abitativa di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, già sospesa fino al 15 ottobre 2008 ai sensi dell'articolo 22-*ter* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è ulteriormente differita al 31 dicembre 2013 nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9;
giova ricordare che il richiamato comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 9 del 2007 sospendeva i provvedimenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 871/03 del 13 novembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 2004;
la situazione economica stringente e la crisi economica che si riverbera sui soggetti più deboli quali disoccupati, ammalati senza reddito, famiglie numerose, diseredati e senza casa, non possono essere ignorate da uno Stato sociale che ai sensi dell'art. 2 della Costituzione "riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo (…) e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale e ai sensi dell'art. 3 della Costituzione prescrive quale compito della Repubblica "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale" che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana" e ai sensi dell'art. 42 "La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti",
si chiede di sapere se il Governo, nell'ambito delle proprie prerogative e facoltà, intenda promuovere iniziative per far fronte alla situazione di difficoltà e di urgenza, ovvero se, stante la grave situazione di indigenza in cui versano centinaia di migliaia di famiglie italiane, intenda promuovere iniziative al fine di accordare la proroga dell'esecuzione degli sfratti fino al 31 dicembre 2014, rispetto al termine del 31 dicembre 2013 (previsto, da ultimo, dall'art. 1, comma 412, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a beneficio delle seguenti categorie di soggetti: anziani ultrasessantacinquenni; portatori di *handicap* gravi o minori; malati gravi o terminali e a soggetti che non dispongono di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza, a condizione che i beneficiari non siano incorsi in morosità e posseggano un reddito annuale complessivo familiare inferiore a 27.000 euro.
(4-01191)
MANCONI - *Ai Ministri della giustizia e della salute* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
nei 13 istituti penitenziari presenti in Calabria, a fronte di una capienza regolamentare di 2.481 posti, sono rinchiusi 2.747 detenuti (57 donne) dei quali 344 sono stranieri; tra loro 1.361 sono imputati (764 in attesa di primo giudizio, 299 appellanti, 201 ricorrenti e 97 misto) mentre i condannati definitivi sono 1.383, ed altri 3 da impostare;
i detenuti usciti dagli istituti penitenziari *ex* legge n. 199 del 2010 (cosiddetta svuota carceri), dall'entrata in vigore fino al 31 ottobre 2013, risultano essere solo 347, dei quali 13 donne e 41 stranieri; mentre i detenuti semiliberi in tutta la Calabria sono solo 17;
il sovraffollamento carcerario riguarda tutti gli istituti della Calabria ed uno dei più colpiti è la casa circondariale di Catanzaro Siano "Ugo Caridi" dove, a fronte di una capienza regolamentare di 354 posti, sono ristretti 590 detenuti, 330 dei quali appartenenti al circuito dell'alta sicurezza (AS1, AS2, AS3) perché imputati e/o condannati per gravi fatti di terrorismo e criminalità organizzata;
risulta che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia abbia provveduto ad incrementare la capienza regolamentare dei posti della stessa casa circondariale da 354 a 617, senza che siano intervenuti mutamenti strutturali di rilievo (il nuovo padiglione non era funzionante prima così come non lo è oggi), non si comprende pertanto il motivo giustificante

l'incremento apportato; del caso si sono interessati sia i radicali calabresi che il Sindacato autonomo della Polizia penitenziaria (Sappe), denunciando la situazione;
risulta inoltre che i posti disponibili complessivamente negli istituti della Calabria siano 1.789 e non, come indicato dal Dipartimento, 2.481, cosa che porta la percentuale di sovraffollamento al 161,37 per cento, attestato che il valore nazionale è del 140 per cento;
il penitenziario "Caridi" si estende per circa 5.000 metri quadrati e sorge nel circondario cittadino, collocato in una conca che amplia gli effetti delle condizioni climatiche, in special modo nella stagione estiva, quando il caldo diventa asfissiante; edificato negli anni '80 ed inaugurato nel 1993 è collocabile nel novero delle "carceri d'oro" e presenta tutte le criticità strutturali già riscontrate in altre strutture carcerarie simili;
il personale della Polizia penitenziaria sarebbe fortemente carente, così come risulta deficitario anche il personale dell'area amministrativa, contabile e sanitaria; risultano altresì insufficienti anche gli automezzi in dotazione al locale nucleo traduzioni e piantonamenti;
gli uffici destinati alle varie attività istituzionali e gestionali (matricola, ufficio comando, eccetera) sono allocati in spazi originariamente destinati alla detenzione, tanto che le porte di tali uffici non sono altro che i cancelli "blindati", con tanto di spioncino; l'ufficio "smistamento posta" dei detenuti è destinato (impropriamente) anche ad archivio cartaceo;
tutti i cortili destinati ai "passeggi" dei detenuti presentano condizioni di assoluta insalubrità, anche per il personale addetto alla vigilanza, poiché sono esposti alle intemperie, senza alcun riparo da vento e freddo e sembra che i liquami fognari, anziché defluire nei condotti preposti, spesso fuoriescano proprio in tali cortili, in particolar modo in quelli destinati ai detenuti ad alta sicurezza;
vi risultano numerose colonie di topi e di ratti, la cui presenza viene segnalata sia dalla popolazione detenuta che dai sindacati della Polizia penitenziaria, con il rischio costante che possano diffondersi malattie infettive, anche di grave pericolosità; recentemente, la popolazione detenuta, appartenente al circuito della media sicurezza, ha organizzato una manifestazione di protesta pacifica (dal 20 settembre al 1° ottobre 2013), consistita nel rifiuto del vitto ministeriale ed astenendosi anche dall'acquisto di generi alimentari e di conforto presso il sopravvitto interno, anche per chiedere un'ispezione da parte dell'autorità sanitaria competente all'interno dell'istituto e specialmente nei locali adibiti alla preparazione del vitto poiché, da quanto segnalano i detenuti, sembrerebbe che anche qui vi siano topi e ratti;
in tutte le sezioni detentive le poche ed insufficienti docce, destinate ai detenuti, si presentano indecorose, prive dei minimi requisiti di igiene e salubrità ed in qualche caso persino non funzionanti; le docce, ancora oggi, sono ubicate in locali esterni alle camere di detenzione, nonostante il decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, all'art. 134, dispone che: "Entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, negli istituti in cui i servizi igienici non sono collocati in un vano annesso alla camera, si provvederà, attraverso ristrutturazioni, ad adeguarli"; risulta inoltre, su segnalazione degli stessi detenuti, che per poter fare la doccia si dovrebbe rinunciare alle ore d'aria a disposizione, dato che le stesse coinciderebbero;
nelle scale di accesso ai piani detentivi risultano usurate le guaine antiscivolo e, in alcuni casi, risultano rotti anche i gradini, rendendo, di conseguenza, pericoloso il transito per i detenuti quando questi si recano nei cortili passeggio, ai colloqui, eccetera;
le camere detentive destinate ad ospitare normalmente un detenuto sono sistematicamente occupate, per 20 ore al giorno, da 3 reclusi; la presenza dei letti a castello non permette a queste persone quel minimo di movimenti indispensabili ed agli agenti di polizia penitenziaria di effettuare i normali controlli;
recentemente, la direzione dell'istituto ha provveduto a far applicare a tutte le finestre delle celle delle schermature metalliche a maglie strette che impediscono ad aria e luce naturale di entrare nelle stanze; tali schermature metalliche risultano essere vietate dall'art. 6, comma 2, del regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario (decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000);
la popolazione detenuta lamenta principalmente: il vitto di scarsa qualità, la mancanza di un'area verde

dove poter effettuare i colloqui con i bambini (specie con quelli di età inferiore ai 10 anni), l'impossibilità, per chi proviene da altre regioni e non riceve visite settimanali, di usufruire di servizi come la lavanderia, il rigetto ripetuto delle richieste di trasferimento in istituti più vicini alle famiglie o dove sia possibile svolgere corsi di studio, l'insufficienza dell'assistenza medico-sanitaria prestata nei loro confronti, la limitazione dell'utilizzo di *personal computer* nelle celle o in altri luoghi comuni, la mancata concessione di qualunque genere di permesso da parte del magistrato di sorveglianza e l'impossibilità di avere colloqui con lo stesso nell'istituto, l'eccessiva umidità dei reparti e delle camere detentive a causa della continua infiltrazione di acqua piovana, l'assenza di psicologi ed educatori, l'impossibilità di svolgere corsi ed esami di studi universitari;

presso la casa circondariale di Catanzaro esiste, da molto tempo, un padiglione destinato a centro diagnostico terapeutico; ancorché si tratti di locali assolutamente adeguati, perfettamente realizzati ed arredati, con presenza di ampi spazi ben distribuiti, dotati perfino di piscina per la riabilitazione e, soprattutto, di numerose e preziose attrezzature, allo stato odierno risulta chiuso ed inutilizzato; nel luglio 2013 è stato sottoscritto, in Prefettura a Reggio Calabria, un protocollo di intesa tra la Regione, rappresentata dal governatore Giuseppe Scopelliti, ed il Ministero della giustizia, rappresentato dal ministro Annamaria Cancellieri, per l'apertura ed il funzionamento del centro diagnostico terapeutico, pare senza la dovuta considerazione che ciò non si potrà fare se non verrà incrementata la pianta organica della Polizia penitenziaria;

il sovraffollamento carcerario interessa particolarmente anche la casa circondariale di Paola (Cosenza) ove, a fronte di una capienza regolamentare di 161 posti, sono ospitati ben 300 detenuti, tutti appartenenti al circuito della media sicurezza, molti dei quali condannati in via definitiva anche a lunghe pene detentive;

risulta, altresì, carente l'organico del personale del Corpo di Polizia penitenziaria addetto alla sorveglianza dei detenuti all'interno dei reparti detentivi e quello del nucleo traduzione e piantonamenti così come risulta insufficiente il personale dell'area amministrativa, sanitaria ed educativa;

nell'istituto è completamente assente qualsivoglia attività trattamentale, sia per gli imputati che per i condannati, poiché la biblioteca, con annessa sala lettura, il teatro, la palestra, le salette interne ai reparti per la socialità sono chiuse e non funzionanti; solo nel mese di maggio è stato aperto, dopo tanti anni di chiusura, il campo sportivo a cui i detenuti possono accedere una volta alla settimana per sezione; gli spazi destinati alla ricreazione all'aperto sono angusti e privi di aria in quanto chiusi tra più fabbricati adiacenti; l'unica forma di lavoro presente all'interno della casa circondariale di Paola, purtroppo insufficiente, è quella alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria stessa (scopini, portavitto, spesini, lavoranti, eccetera);

risulta esistente una lavanderia ma non è data la possibilità alla popolazione detenuta di usufruirne, e tantomeno esiste una convenzione con una ditta esterna che garantisca ai detenuti, come previsto dalle norme penitenziarie vigenti, di far lavare gli indumenti personali, con grave disagio, particolarmente per coloro che non hanno la possibilità di effettuare i previsti colloqui familiari;

i colloqui con i familiari, i cui tempi di attesa, secondo quanto riferito all'interrogante, sono particolarmente lunghi, si svolgono in sale che, oltre ad essere fatiscenti ed in condizioni indecorose, non sono conformi alle prescrizioni dettate dall'art. 37, comma 5, del regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario, poiché vi è presente un muro divisorio in cemento armato e piccoli sedili in cemento; tale situazione appare gravemente lesiva dei legittimi diritti dei detenuti che non possono mantenere rapporti umani con le proprie famiglie e, soprattutto, con i bambini in tenera età; inoltre, nelle diverse salette destinate ai colloqui con gli avvocati le condizioni di manutenzione sono pessime, con finestre rotte e conseguenti infiltrazioni in caso di precipitazioni atmosferiche;

anche in questo istituto le celle, sfornite addirittura di un pavimento decoroso, sarebbero destinate originariamente ad accogliere un solo detenuto, mentre invece sono occupate da 2 persone, per ben 20 ore al giorno, in violazione di quanto disposto dalle norme vigenti; la condizione dei materassini di gommapiuma su cui sono costretti a dormire i detenuti risulta essere pessima poiché scaduti e mai

sostituiti; risulta che vi siano anche problemi per quanto riguarda la visione di molti canali televisivi nazionali e locali, negando il diritto all'informazione ai detenuti senza alcuna ragione, e che sia proibito ai detenuti di acquistare, ricevere e detenere cd musicali e relativi lettori portatili a batteria;

in molti casi, nella stessa cella sono reclusi detenuti che scontano una condanna definitiva e detenuti in attesa di giudizio, senza che sia assicurata la separazione dei condannati dagli imputati; pare che non esistano celle riservate ad ospitare detenuti non fumatori, in ogni piano detentivo (corridoio attiguo ai reparti) esistono delle postazioni telefoniche che però non garantiscono ai detenuti di poter svolgere le loro telefonate, con i familiari o i difensori, in modo riservato;

vi è un'attività di controllo notturno effettuata dal personale di Polizia penitenziaria che è costretto ad accendere la luce interna alle celle, provocando inevitabilmente il risveglio dei detenuti, e ciò in conseguenza dell'inadeguatezza dell'impianto di illuminazione; il fatto è stato segnalato, con apposito reclamo, da parte della popolazione detenuta, in data 21 aprile 2013, al magistrato di sorveglianza di Cosenza e accolto con decreto n. 2502 del 24 giugno 2013, con cui il giudice di sorveglianza ordinava alla direzione dell'istituto di far effettuare i controlli nelle camere detentive da parte degli agenti mediante l'utilizzo di luci a batteria di intensità attenuata, in attesa che venisse sistemato l'impianto di illuminazione notturna; pare che la citata disposizione del magistrato di sorveglianza, allo stato, sia rimasta inevasa e che l'impianto delle luci notturne non sia stato ancora sistemato ma siano state cambiate solo le luci che comunque non sono "notturne" e di intensità attenuata;

detti istituti penitenziari, sia quello di Catanzaro Siano che quello di Paola, sono sprovvisti di regolamento interno, da approvarsi da parte del Ministro della giustizia con decreto ai sensi dell'art. 16, comma 3, dell'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975); tale fatto risulta essere già stato segnalato dai detenuti ai rispettivi uffici di sorveglianza ed anche al provveditorato regionale di Catanzaro ed al Dipartimento centrale dell'amministrazione penitenziaria;

particolarmente disagiata in detti istituti è la condizione dei detenuti stranieri: non esistono mediatori culturali, non vengono concessi sussidi agli indigenti, non vengono accordati colloqui telefonici sulle utenze mobili a coloro i quali non hanno utenze fisse, nonostante le disposizioni favorevoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; molti di questi detenuti stranieri non conoscerebbero nemmeno la loro posizione processuale, in considerazione delle oggettive difficoltà linguistiche; diversi detenuti stranieri avrebbero inoltrato ai competenti magistrati di sorveglianza di Catanzaro e Cosenza delle istanze tendenti ad ottenere l'espulsione come misura alternativa alla detenzione, dovendo espiare una pena residua non superiore a 2 anni, così come prevede l'art. 16, comma 5, del decreto legislativo n. 286 del 1998, modificato dall'art. 15 della legge n. 189 del 2002; a tali istanze non sarebbe stata fornita alcuna risposta;

si evidenzia una criticità nell'effettiva funzione svolta dai magistrati di sorveglianza, così come segnalato di detenuti, che parrebbe non riuscire nell'applicazione piena e puntuale dei compiti che la legge penitenziaria affida loro;

sembra, infine, che ancora oggi non sia stata data esecuzione alle recenti direttive sulla "sorveglianza dinamica", emanate dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria in seguito alla nota sentenza Torreggiani emessa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo l'8 gennaio 2013 contro l'Italia per il trattamento ai detenuti appartenenti al circuito della media sicurezza,

si chiede di sapere:

se e di quali informazioni disponga il Governo in merito ai fatti rappresentati e se questi corrispondano al vero;

quali siano i dati aggiornati del sovraffollamento degli istituti penitenziari della Calabria, facendo riferimento alla capienza regolamentare di ciascun istituto ed alle singole posizioni giuridiche dei detenuti (in attesa di giudizio, appellanti, ricorrenti, definitivi), con particolare riguardo alla segnalate case circondariali di Catanzaro Siano e Paola;

quanti siano ad oggi i detenuti tossicodipendenti presenti all'interno degli istituti e quanti quelli affetti da gravi disturbi mentali o altre gravi patologie di fatto incompatibili con lo stato di detenzione intramuraria;

quanti siano i detenuti che hanno usufruito della legge "svuota carceri" varata nel 2010, e successive modifiche ed integrazioni, sino alla data odierna e quante siano le istanze in tal senso giacenti presso gli uffici di sorveglianza competenti, e a cosa sia dovuto l'eventuale ritardo nel disbrigo degli atti visto che è prossima la scadenza dell'efficacia di tale disposizione legislativa;

quanti siano ad oggi i detenuti stranieri che abbiano formulato agli uffici di sorveglianza competenti istanza di espulsione dal territorio dello Stato come misura alternativa alla detenzione e quanti di questi siano stati effettivamente espulsi ed a quanti di loro sia stata invece negata la richiesta e per quali motivi;

quale sia la cifra destinata ogni anno, negli ultimi 5 anni, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture penitenziarie calabresi in generale e, in particolare, a quelle di Catanzaro Siano e di Paola e se non si ritenga di incrementarla per il futuro in considerazione delle criticità e dei problemi segnalati;

quando sarà attivato il centro diagnostico terapeutico annesso alla casa circondariale di Catanzaro Siano e se lo stesso potrà essere effettivamente utilizzato senza l'incremento del personale di Polizia penitenziaria in forza all'istituto, specificando se i posti di tale centro diagnostico siano stati conteggiati già nella capienza generale dell'istituto;

per quale ragione recentemente si sia deciso di installare nella suddetta casa circondariale le vietate schermature metalliche a maglie strette davanti alle sbarre delle finestre delle celle, impedendo in tal modo l'ingresso sia della luce che dell'aria naturale con evidenti danni per la salute dei cittadini detenuti;

quale sia il motivo, nella casa circondariale di Paola, per cui sono chiuse e non funzionanti la biblioteca, con annessa sala lettura, il teatro, la palestra, le salette interne ai reparti per la socialità e se il Governo non intenda intervenire con sollecitudine per ripristinare la funzionalità di tali importanti servizi per i detenuti;

quali siano i motivi che impediscono ai detenuti reclusi nell'istituto penitenziario di Paola di detenere nelle loro celle dei normalissimi cd per l'ascolto di musica e relativi lettori portatili a batteria, atteso che nelle altre strutture penitenziarie calabresi ciò non risulta che sia proibito e per quali motivi i canali televisivi siano pochissimi ed escludano diversi canali nazionali e locali;

se il Governo non ritenga di dover disporre con la massima urgenza, presso la casa circondariale di Paola, il completo rifacimento delle sale destinate ai colloqui, e se non ritenga di dover intervenire per assicurare la mediazione culturale per i detenuti stranieri;

quali provvedimenti siano stati intrapresi a seguito della decisione del magistrato di sorveglianza di Cosenza del 24 giugno 2013 in ordine all'effettuazione dei controlli notturni nelle celle dei detenuti da parte del personale di Polizia penitenziaria, chiarendo se i detti controlli avvengano con le modalità stabilite dalla magistratura di sorveglianza e cioè con luci a batteria di intensità attenuata o se continui l'illecita attività già denunciata e censurata e se l'inadeguato e vetusto impianto di illuminazione notturna sia stato sistemato in maniera appropriata in modo da non arrecare più disagi ai ristretti;

quali istituti penitenziari della Calabria abbiano attivato, ed in che modo, per i detenuti appartenenti al circuito della media sicurezza, la "sorveglianza dinamica", in ossequio alle direttive impartite dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ed alla luce della nota sentenza Torreggiani;

se vengano effettuate le visite negli istituti penitenziari della Calabria da parte delle competenti autorità sanitarie locali e, in caso affermativo, a quando risalgano e cosa sia emerso nelle loro relazioni in merito alle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, con particolare riguardo alle case circondariali di Catanzaro Siano e di Paola;

con quale frequenza i magistrati di sorveglianza visitino i locali dove si trovano i detenuti e gli internati, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, e ciò riferito a ciascun Istituto penitenziario della Calabria ed in particolare a quelli di Catanzaro Siano e Paola;

quale sia l'organico ed il carico di lavoro degli uffici di sorveglianza di Catanzaro e Cosenza e quali siano le ragioni di quella che all'interrogante risulta essere un'inadeguata e carente attività, in virtù dei

compiti specifici che la legge penitenziaria attribuisce agli stessi uffici giudiziari;
se siano giunte ai Ministri in indirizzo delle segnalazioni da parte dei magistrati di sorveglianza competenti *ex* art. 69 dell'ordinamento penitenziario in merito alle condizioni illegali in cui versano gli istituti di pena della Calabria, alla cronica carenza del personale della Polizia penitenziaria in servizio presso le strutture ed alla mancata attuazione di un trattamento rieducativo per i detenuti con particolare riferimento alle case circondariali di Catanzaro Siano e di Paola;
se risulti al Governo quanti detenuti, ristretti negli istituti di pena della Calabria, abbiano presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo per violazione dell'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e lo stato e la fase in cui versano detti ricorsi;
se ritengano o meno che negli istituti penitenziari della Calabria, ed in particolare nelle case circondariali di Catanzaro Siano e di Paola, vi siano state, o siano in corso, violazioni nei confronti dei diritti legittimi dei cittadini detenuti, in contrasto con quanto previsto dagli artt. 27 e 32 della Costituzione repubblicana;
se non ritengano doveroso ed opportuno disporre con urgenza delle mirate visite ispettive presso le case circondariali di Catanzaro Siano e Paola al fin di avere un quadro più chiaro possibile della situazione esistente, ed intervenire in maniera appropriata, tenendo in considerazione quanto segnalato.
(4-01192)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7ª Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00313, della senatrice Di Giorgi e del senatore Tocci, sull'eliminazione del contributo di funzionamento per i consorzi interuniversitari di ricerca;

3-00459, del senatore Bocchino ed altri, sul pagamento delle ferie non fruite da parte dei supplenti per l'anno scolastico 2012/2013;

9 a Commissione permanente(Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-00495, della senatrice Albano ed altri, per iniziative contro la diffusione in Italia di una vespa proveniente dall'Asia.

1.5.2.6. Seduta n. 141 (ant.) del 26/11/2013

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

141a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MARTEDÌ 26 NOVEMBRE 2013

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del presidente GRASSO
e della vice presidente LANZILLOTTA

(*) Include gli ERRATA CORRIGE pubblicati nei Resoconti delle sedute nn. 142 e 143 del 27 e 28 novembre 2013
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,35*).

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 22 novembre.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,37)*.

In attesa delle determinazioni della Conferenza dei Capigruppo, in corso in questo momento, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 9,38, è ripresa alle ore 10,03).

Presidenza del presidente GRASSO

Sui lavori del Senato Organizzazione della discussione della preannunciata questione di fiducia sul disegno di legge n. 1120

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, la Conferenza dei Capigruppo ha approvato il calendario dei lavori fino al 5 dicembre.

Nella seduta di oggi l'Assemblea procederà alla discussione dei disegni di legge di bilancio e di stabilità nel testo del proponente, in mancanza del conferimento del mandato ai relatori.

In conformità dei precedenti del 1999 e del 2006, saranno ritenuti ripresentabili (entro le ore 10,30), oltre agli emendamenti respinti dalla Commissione, anche quelli da questa non esaminati per ragioni temporali.

Poiché il Governo ha preannunciato l'intenzione di porre la questione di fiducia sul disegno di legge di stabilità, la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito la seguente scansione dei tempi di discussione dei due provvedimenti. Dopo l'intervento del presidente Azzollini, che riferirà sullo stato dei lavori, si procederà alla trattazione di eventuali questioni incidentali alla discussione generale congiunta. Per tali fasi sono state ripartite complessivamente 4 ore tra i Gruppi. Dopo la replica del Governo, si passerà alla votazione degli emendamenti e degli articoli del disegno di legge di bilancio.

La discussione generale sulla fiducia al disegno di legge di stabilità - per la quale saranno ripartite tra i gruppi 2 ore e 30 minuti - avrà inizio presumibilmente alle ore 16,30, dopo la presentazione del maxiemendamento da parte del Governo e la valutazione della relativa copertura finanziaria da parte della Commissione bilancio.

Le dichiarazioni di voto finale avranno luogo a partire dalle ore 19, mentre la chiama dei senatori è prevista intorno alle ore 20,30.

La seduta sarà successivamente sospesa per consentire al Governo di presentare la Nota di variazioni al bilancio che, non appena trasmessa, sarà immediatamente deferita alla 5a Commissione permanente. L'Assemblea procederà quindi al voto della Nota di variazioni e alla votazione finale del disegno di legge di bilancio, con la presenza del numero legale.

Nella giornata di domani - che prevede una seduta unica con sospensione tra le ore 14 e le ore 15 - verrà esaminata la relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sull'elezione contestata nella Regione Molise. Ove presentati ordini del giorno in difformità dalle conclusioni della Giunta, come da prassi le dichiarazioni di voto saranno riferite al complesso degli strumenti presentati. È stato stabilito che gli ordini del giorno saranno posti ai voti alle ore 19; conseguentemente la Presidenza è autorizzata ad armonizzare i tempi del dibattito.

Il calendario prevede inoltre, nella giornata di giovedì 28 novembre, 1'esame della mozione Puglisi sulla tutela dei diritti dell'infanzia.

La prossima settimana verranno discusse la mozione Nencini sul rapporto di affiliazione tra partiti italiani e partiti europei nonché, ove trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati, il decreto-legge in materia di proroga delle missioni internazionali.

In apertura della seduta antimeridiana di mercoledì 4 dicembre si svolgerà la votazione per 1'elezione di quattro componenti effettivi e quattro supplenti della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina, con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori fino al 5 dicembre:

Martedì	26	novembre	ant.	h. 9,30	- Discussione disegni di legge nn. 1120 e 1121 - Legge di stabilità 2014 e Legge di bilancio 2014-2016 *(Votazioni finali con la presenza del numero legale)* - *Doc*. III, n. 1 - Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sull'elezione contestata nella Regione Molise ***(Mercoledì 27)*** - Mozione n. 65, Puglisi, sulla tutela dei diritti dell'infanzia
Mercoledì	27	"	ant.	h. 9,30 ***(*)***	
Giovedì	28	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	28	novembre	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 1120 e 1121 (Legge di stabilità 2014 e Legge di bilancio 2014-2016) dovranno essere presentati entro le ore 10.30 di martedì 26 novembre.

(*) La seduta sarà sospesa dalle ore 14 alle ore 15.

Martedì	3	dicembre	pom.	h.16,30-20	- Mozione n. 113, Nencini, sul rapporto di affiliazione tra partiti italiani e partiti europei - Votazione per l'elezione di 4 componenti effettivi e 4 supplenti della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti ***(mercoledì 4, ant.)*** **(*)** - Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 114, proroga missioni internazionali *(Ove trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati) (Scade il 9 dicembre)*
Mercoledì	4	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	5	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	5	dicembre	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. ... (Decreto-legge n. 114, proroga missioni internazionali) sarà stabilito in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.

(*) In apertura della seduta antimeridiana di mercoledì 4 dicembre sarà effettuata la chiama dei senatori. Ciascun senatore riceverà una scheda sulla quale dovrà indicare i nominativi di tre senatori quali componenti effettivi e tre supplenti. Successivamente le urne rimarranno aperte.

Ripartizione dei tempi per la discussione generale congiunta dei disegni di legge nn. 1120 e 1121 (Stabilità 2014 e Bilancio 2014-2016)

Gruppi 4 ore, di cui :	
PD	54'
FI-PdL XVII	37'
M5S	32'
NCD	24'
SCpI	21'
LN-Aut	19'
Misto	19'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE	17'
GAL	17'
Dissenzienti	5'

Ripartizione dei tempi per la discussione generale della questione di fiducia sul disegno di legge n. 1120

(Legge di Stabilità 2014)

Gruppi 2 ore e 30 minuti, di cui :	
PD	34'
FI-PdL XVII	23'
M5S	20'
NCD	15'
SCpI	13'
LN-Aut	12'
Misto	12'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE	11'
GAL	11'
Dissenzienti	5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 114, proroga missioni internazionali)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui :		
PD	1 h.	07'
FI-PdL XVII		46'
M5S		40'
NCD		30'
SCpI		26'
LN-Aut		24'
Misto		24'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-MAIE		21'
GAL		21'
Dissenzienti		5'

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, non voglio rallentare né disturbare i lavori, ma rispetto allo *speech* testé letto manifesto una notevole perplessità per le innovazioni che si stanno introducendo. Infatti, abbiamo organizzato i nostri lavori e le dichiarazioni del Governo sul presupposto che venga posta la questione di fiducia. Noi, però, non siamo ancora arrivati a quel punto.
È prassi assolutamente consolidata e sempre rispettata che si svolga la relazione del relatore ovvero il Presidente della Commissione ci riferisca sui lavori della stessa, vi sia la discussione generale dopo la quale si votino gli emendamenti agli articoli di bilancio e gli articoli di bilancio. A quel punto, il Governo può presentare - è nella sua disponibilità - un maxiemendamento e sullo stesso eventualmente richiedere la fiducia.
Da sempre noi abbiamo atteso il momento della consegna del maxiemendamento e la richiesta della votazione di fiducia; a quel punto, l'Assemblea sospende i propri lavori ed il Presidente convoca la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari per organizzare i lavori rispetto alla discussione della questione di fiducia.
Ora stiamo approvando un *timing* impostato sulla base di quanto ci ha riferito il rappresentante del

Governo nella Conferenza dei Capigruppo, ma la richiesta di fiducia deve essere formalmente presentata in quest'Aula con il maxiemendamento e la relazione tecnica, che devono essere affidati alla 5a Commissione; solo dopo si potrà iniziare la discussione della questione di fiducia.

Il fatto di stabilire dei tempi rispetto ad eventualità mi sembra modifichi una prassi assolutamente di buonsenso. In questa organizzazione dei lavori trovo vi sia qualcosa che stride anche rispetto al Regolamento. Inoltre, ritengo sconveniente che il Senato, che ha dimostrato di avere un Regolamento che funziona bene, si ritrovi a discutere in qualche ora, in un'Aula del Parlamento, un disegno di legge di stabilità che avrà poi valore triennale.

Sono molto perplesso della nuova prassi che si va ad introdurre, perché in futuro potremmo pagare caro queste forzature e queste accelerazioni così improvvise. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, FI-PdL XVII e GAL)*.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, sono già intervenuto in un'altra occasione sul calendario dei lavori rappresentando a lei e all'Assemblea una esigenza: in Commissione giustizia abbiamo varato, sostanzialmente all'unanimità (vi è stata solo l'astensione del Gruppo Movimento 5 Stelle), un provvedimento urgente che riguarda, in linea con alcuni protocolli delle procure della Repubblica del territorio, la programmazione degli abbattimenti dei manufatti abusivi.

Tra l'approvazione di un decreto-legge e adesso la discussione del disegno di legge di stabilità, quel provvedimento, che era già stato inserito nel calendario dei lavori, è passato in sottordine. Mi rendo conto che tutti i provvedimenti portati all'attenzione dell'Aula sono importanti, così come lo è questo provvedimento, che però rispetto agli altri ha delle connotazioni di urgenza perché nel seguire l'ordine cronologico, come taluno immagina di dover fare, in questi giorni si stanno verificando gli abbattimenti di manufatti abusivi cosiddetti di necessità.

Credo quindi che nella responsabilità dell'Aula del Senato vi sia la decisione in ordine a questo provvedimento, sì da poter ottenere la omogeneità sul territorio dei criteri che deve seguire la programmazione sugli abbattimenti. Le chiedo pertanto, signor Presidente, attesa l'urgenza del provvedimento, di voler valutare l'opportunità di inserire nel calendario dei lavori la trattazione di questo provvedimento, che - ripeto - in Commissione giustizia è stato approvato nella sostanziale unanimità, in modo da poterlo trattare il prima possibile con l'urgenza che esso merita.

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, capisco lo spirito dell'intervento del senatore Calderoli, ma il calendario è stato approvato all'unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo. Se dovessero sopravvenire evenienze che non abbiamo previsto, credo certamente che la Presidenza abbia gli strumenti (e sono certo che li userà) per aggiornare la situazione. Mi sembra però che in questo momento noi si debba procedere secondo il calendario approvato all'unanimità in Conferenza dei Capigruppo.

SACCONI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI *(NCD)*. Signor Presidente, come diceva poco fa il senatore Zanda, il calendario è stato approvato all'unanimità, anche se penso che sarà opportuno, successivamente all'esame e - mi auguro - all'approvazione del disegno di legge di stabilità, riflettere sulle caratteristiche che lo strumento è venuto via via assumendo e che appaiono in qualche misura lontane dalle intenzioni di coloro che a suo tempo lo hanno normato. Doveva essere strumento semplice e chiaro; lo si è via via reso troppo complesso e luogo nel quale si concentrano infinite richieste (comprensibili ciascuna presa a sé, ma meno legittime nell'insieme), che rendono la decisione di bilancio meno trasparente e meno efficace.

Condivido quanto proposto dal senatore Palma poco fa, perché il tema che egli ha sollevato, comunque lo si giudichi, merita finalmente una decisione dell'Assemblea, e quindi mi unisco e mi unirò a lui in sede di Conferenza dei Capigruppo perché questo argomento venga posto all'ordine del giorno.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, abbiamo parlato del calendario dei lavori, però oggettivamente ci è arrivato adesso il tempo complessivamente assegnato al nostro Gruppo: 37 minuti in discussione generale e 23 minuti per la discussione della questione di fiducia.
MALAN *(FI-PdL XVII)*. Vergogna!
ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, come lei sa, noi siamo stati collaborativi in Commissione bilancio, abbiamo accettato di discutere senza avere contezza precisa di quello che avrebbe poi proposto il Governo. Abbiamo atteso fino a ieri sera che arrivassero le proposte del Governo sui temi fondamentali e fondanti, sui quali ci eravamo intrattenuti sia in sede di confronto con il Governo, sia in sede di Conferenza dei Capigruppo; questa notte, alle ore 2,45, finalmente i lavori della Commissione sono finiti, ma purtroppo senza che si potessero concludere. Tutto è stato rimandato, quindi all'Assemblea, e in Aula questo confronto viene riattivato.
Non solo in Commissione il lavoro non si è concluso e il Governo è arrivato con straordinario ritardo, ma - e lo stesso presidente Azzollini lo ha riconosciuto in più di un'occasione - mi sembra che il contingentamento proposto sia assolutamente inaccettabile. Con tutta la buona volontà che possiamo dimostrare in qualsiasi sede, la conclusione amara di questo dibattito per noi si traduce nella possibilità di parlare pochi minuti come Gruppo parlamentare su un argomento di fondamentale importanza per il Paese e per il Parlamento stesso.
VOLPI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, intervengo per specificare che il presidente Calderoli ha espresso una posizione del Gruppo e non come vice Presidente. Era un ragionamento che occorreva fare a prescindere da chi lo avesse espresso.
Signor Presidente, nella particolarità del momento, ossia a fronte della circostanza per la quale il procedimento della legge di stabilità (o, come si chiamava una volta, della finanziaria) non vedeva, mi pare dal 1996, un risultato ove non vi fosse la presenza del lavoro svolto dalla Commissione e riportato in Aula dai relatori, credo che occorra una riflessione almeno sui tempi di partecipazione alla discussione, per lasciare intendere che questo Senato ha ancora un valore nel lavoro parlamentare e nella costruzione di una legge di programmazione finanziaria del Paese per i prossimi tre anni.
Al nostro Gruppo, signor Presidente, sono stati assegnati in totale 19 minuti. Noi abbiamo iniziato - mi permetta - con le Commissioni di merito, che hanno avuto quattro giorni di tempo per esprimere un parere alla Commissione bilancio, tant'è che alcune Commissioni non hanno nemmeno avuto l'opportunità di approfondire i temi e non hanno rimesso il parere. Abbiamo avuto, poi, venti giorni di discussione assolutamente non proficua nella Commissione bilancio. Ieri sera - come è già stato detto e bisogna riconfermare con fermezza - il Governo, in modo surrettizio, attraverso i relatori, ha fatto arrivare gli ultimi emendamenti, tra l'altro su tematiche importanti di rilevanza politica, come quelle della casa, alle ore 18, e alle ore 2,30 è stato deciso dalla maggioranza e dal Governo di chiudere la discussione.
Credo che, almeno per rispetto del lavoro dei senatori tutti e, in particolare, dell'opposizione, assegnarci 19 minuti di tempo per parlare di questi argomenti sia una presa in giro: non per il Gruppo della Lega Nord, ma per il Senato che lei rappresenta, signor Presidente. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Zuffada)*.
CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Per il suo Gruppo ha già parlato il senatore Romani.
CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Ho formulato ieri una richiesta.
PRESIDENTE. Su quale tema? È stato già detto che la Conferenza dei Capigruppo si occuperà della questione prospettata dal senatore Palma.
CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ieri, durante la Presidenza del senatore Calderoli, ho posto una questione specifica: vogliano la Presidenza e la Conferenza dei Capigruppo fissare un

termine di almeno tre o quattro ore per la presentazione degli emendamenti. Sono andato a vedere se il testo era stato depositato: non c'è ancora il testo, signor Presidente, e lei ha fissato il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 10,30.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Caliendo. Non c'è un testo della Commissione: partiamo da quello depositato dai proponenti. *(Commenti del senatore Caliendo)*. È stato tolto il mandato al relatore, la maggioranza ha tolto il relatore. Quindi non abbiamo relatore. *(Commenti del senatore Caliendo)*.

FERRARA Mario *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Mario *(GAL)*. Signor Presidente, purtroppo sia in Conferenza dei Capigruppo che in questa sede stiamo registrando un dibattito che possiede delle connotazioni di surrealità. Il tema centrale è quello dei tempi che potranno essere utilizzati dai Gruppi per una discussione che non è di certo quella incentrata sul testo del proponente, vale a dire sulla proposta fatta dal Governo in ordine alla futura legge di stabilità e al bilancio del Paese, ma su un maxiemendamento sul quale il Governo (come diceva il senatore Calderoli), in modo surreale, ha annunciato la fiducia ieri e anche oggi in Conferenza dei Capigruppo e non in Aula.

Il ragionamento che voglio completare è che l'affermazione che ha portato in Conferenza dei Capigruppo il ministro per i rapporti con il Parlamento, l'onorevole Franceschini, è la descrizione, l'aggettivazione rispetto al maxiemendamento. Ha detto il ministro Franceschini: il maxiemendamento non riguarderà alcun tema che non sia stato già trattato e deliberato in Commissione bilancio, né che sia stato semplicemente trattato. Gli ottimi Uffici potranno notiziarla, signor Presidente, che il precedente è quello della finanziaria 2005 per il 2006, quando si arrivò in Aula senza relatore e il testo del maxiemendamento fu con molti riferimenti rispetto a temi non votati ma trattati.

Voglio avvisarla, che nel rispetto dell'articolo 72 della Costituzione, e cioè quello che dice che «ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione», non potrà mai essere preso in Aula in esame il maxiemendamento se questo riguardasse temi non discussi, anche in ordine alla semplice presentazione di emendamenti, in Commissione bilancio.

Ma nell'eventualità che questo possa succedere, il precedente della finanziaria 2005-2006 ha interessato l'Assemblea per oltre un giorno nella trattazione del maxiemendamento. La previsione, quindi, che abbiamo fatto in Conferenza dei Capigruppo che il maxiemendamento sia esaminato soltanto per mezz'ora in Commissione e per un'ora e mezzo in Aula, trattandosi di una previsione rosea in ordine alle affermazioni del ministro Franceschini, è stata esitata all'unanimità.

Resta inteso, signor Presidente, che al momento in cui esamineremo il maxiemendamento, se questo dovesse presentare una non facile lettura, saremo costretti, indipendentemente dal fatto che comunque, se ci comportassimo come abbiamo sempre fatto, dovremmo riunirci nuovamente in Conferenza dei Capigruppo, a prendere la parola e a sollecitare la sua sensibilità perché questo avvenga senza dubbio e senza che ci sia una discussione, perché è certo, necessario e imprescindibile che il Parlamento osservi il dettato dell'articolo 72 della Costituzione.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatrice Bernini, ho già dato la parola al Capogruppo, senatore Romani: non si può intervenire...

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, mi perdoni, ma per noi è essenziale, visto il modo irrituale con cui sono stati chiusi i lavori in Commissione, è stata annunciata questa fiducia e si sta componendo il contenuto del maxiemendamento, proporre almeno un raddoppio dei tempi di discussione: sia di quella generale che sulla fiducia. *(Applausi del senatore Floris)*.

PRESIDENTE. La decisione è stata già assunta dalla Conferenza dei Capigruppo. *(Commenti e proteste dai Gruppi FI-PdL XVII, LN-Aut e GAL)*.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Si possono fare modifiche!

PRESIDENTE. Il contingentamento dei tempi è stato fissato nel totale dalla Conferenza dei Capigruppo ed è proporzionale alla rappresentanza dei Gruppi.

BERNINI *(FI-PdL XVII)*. Abbiamo formulato una richiesta!

PRESIDENTE. Dobbiamo procedere con i lavori.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. È una vergogna! Siete una vergogna!

Discussione congiunta dei disegni di legge:

(1121) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016*** *(Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

(1120) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)*** *(Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)***(ore 10,26)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1121 e 1120.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Richiamo al Regolamento! *(Proteste dal Gruppo FI - PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, le votazioni finali su entrambi i provvedimenti avranno luogo con votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. *(I senatori Scilipoti e Gasparri fanno cenno di voler intervenire)*.

Ha facoltà di parlare il presidente della 5a Commissione permanente, senatore Azzollini, per riferire sui lavori della Commissione.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Azzollini, non parlare: non fare il complice di questo sopruso!

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Vergogna!

PRESIDENTE. Ricordo che il presidente Azzollini ha lavorato sino alle ore 2,45 di questa mattina, come riportato dai resoconti, come del resto tutti voi. È quindi giusto ascoltare gli esiti dei lavori della Commissione. *(I senatori Gasparri e Scilipoti continuano a fare cenno di voler intervenire)*.

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. C'è una proposta. C'è una proposta, Presidente.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. C'è il calendario da modificare, Presidente.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Presidente,vorrei intervenire sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Prego, senatore Azzollini, può intervenire.

*VOCI DAI GRUPPINCD e FI-PdL XVII.*No! No!

AZZOLLINI *(NCD)*. Signor Presidente...

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Ho chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori, Azzollini.

AZZOLLINI *(NCD)*. Allora fatelo. Non ditelo a me. *(Il senatore Scilipoti si mette davanti al senatore Azzollini)*.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. È una violazione delle regole.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Non ti prestare ancora, Azzollini.

PRESIDENTE. Per favore, un attimo di silenzio. L'articolo 129 del Regolamento dispone... *(Commenti)*.

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Presidente! Presidente!

PRESIDENTE. «La discussione del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria, così come articolata nelle sue fasi dai commi precedenti, è organizzata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari a norma dell'articolo 55, comma 5». E non è oggetto di discussione dell'Assemblea.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. No! No!

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. C'è una richiesta, Presidente. *(Proteste del senatore Caliendo)*.

Abbiamo avanzato una proposta!

PRESIDENTE. Presidente Azzollini, ha la parola. *(Proteste dai Gruppi FI-PdL XVII e NCD)*.

Veniamo da una Conferenza dei Capigruppo.

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. *(Il senatore Scilipoti si avvicina ai banchi del Governo)*. C'è una proposta!

PRESIDENTE. Senatore Scilipoti, abbassi il tono della voce e vada al suo posto. *(Proteste del senatore Scilipoti)*.

La prego di andare al suo posto.

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. ...e lei faccia il Presidente. Deve rispettare i parlamentari!

PRESIDENTE. Senatore Azzollini, può iniziare la relazione.

AZZOLLINI *(NCD)*. Signor Presidente... *(Commenti del senatore Gasparri)*.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. La correttezza, per favore. *(Il senatore Gasparri fa cenno di voler intervenire)*.

PRESIDENTE. Il presidente Azzollini deve riferire sui lavori della Commissione. L'ordine del giorno è questo. La Conferenza dei Capigruppo ha già deciso. *(Commenti del senatore Malan)*.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Non è così!

PRESIDENTE. Non è materia di competenza dell'Assemblea.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. In qualsiasi momento si può intervenire sull'ordine dei lavori.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Senza discutere il testo è inconcepibile.

PRESIDENTE. Senatore Gasparri, lei era presente nella Conferenza dei Capigruppo e sa come si è svolta.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Non ti prestare, Azzollini!

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Me lo faccia dire cortesemente. *(Commenti del senatore Palma)*.

PRESIDENTE. Non mi costringete a prendere provvedimenti d'ordine in Aula.

Senatore Azzollini, ha la parola. Chiunque le impedisce di parlare ...

AZZOLLINI *(NCD)*. Grazie al cielo, non me lo impedisce nessuno.

PRESIDENTE. Allora parli! *(Applausi dai Gruppi PD e M5S)*.

AZZOLLINI *(NCD)*. Signor Presidente, la Commissione bilancio non ha concluso i suoi lavori, pur avendo esaminato il provvedimento fino alle ore 2,45 di questa mattina. Non li ha potuti concludere perché alle ore 2,30 di questa mattina la quantità di emendamenti che ancora giacevano all'attenzione della Commissione era così elevata (nell'ordine di molte centinaia) che non era in alcun modo possibile concludere i lavori nel tempo che la Conferenza dei Capigruppo ci aveva assegnato, cioè le ore 9 di questa mattina.

Preliminarmente, signor Presidente, per come si sono svolti i lavori, voglio ringraziare tutti i membri della Commissione: ciascuno, sulla base delle proprie posizioni politiche, ha partecipato con passione e con competenza all'attività della Commissione stessa. Per tutto il tempo che la Commissione ha lavorato, fino all'ultimo minuto, i lavori sono stati regolarmente condotti sulla base di un comportamento assolutamente legittimo da parte di tutti; il che ha denotato, in ogni parte, la volontà di esaminare approfonditamente il testo.

Voglio altresì ringraziare il Governo, che è stato attento e presente ed ha dato ai lavori un contributo sereno e serio.

Voglio poi ringraziare tutti gli uffici che ci hanno assistito con assoluta dedizione: questo mi pare, signor Presidente, un dato che devo rassegnarle perché il lavoro svolto fino alla fine è meritevole di attenta considerazione. Naturalmente devo ringraziare anche i signori relatori, che avevo dimenticato: siamo stati a contatto in questi giorni, ma il loro lavoro è stato addirittura impressionante sul piano psicofisico, e di questo va dato loro atto.

Le questioni esaminate e le modifiche approvate attengono ad alcuni temi importanti. Innanzitutto si è data una risposta assolutamente tempestiva - valutabile naturalmente sul piano della congruità secondo i principi di ciascuno dei senatori e delle senatrici - alla grave calamità che ha colpito la Sardegna di recente. Per questo mi sono sentito in obbligo di ringraziare tutti i membri della Commissione perché,

appunto con tempestività e con passione, hanno destinato i primi stanziamenti per la calamità della Sardegna.

Altrettanto importante è stato un emendamento approvato dalla Commissione sullo sblocco dell'accesso al credito per le piccole e medie imprese e per le famiglie. Si tratta di un volume rilevante di appostazioni che, attraverso il cosiddetto effetto leva del credito, potranno attivare una massa valutabile in alcuni miliardi di euro a disposizione delle piccole e medie imprese e delle famiglie.

Un altro emendamento approvato, legato a un importantissimo e rilevantissimo tema che la Commissione nel suo complesso, il Governo e i relatori con un mio modesto contributo hanno affrontato e risolto, è stato quello volto a ricostituire il fondo per le non auto sufficienze, con una implementazione per una cifra considerevole di 75 milioni, oltre i 25 appostati per il ripristino del fondo per l'assistenza domiciliare a malati affetti da disabilità gravissime. Signor Presidente, signori senatrici e senatori, ribadisco per serenità che l'emendamento è stato condiviso, naturalmente con grande passione e sincerità, da tutta la Commissione bilancio.

Altresì importante era all'esame il nuovo testo sulla casa, con una cifra rilevante (nell'ordine di centinaia di milioni), appostata per le detrazioni e un possibile aumento della deducibilità dell'IMU ai fini IRES. Quest'ultimo emendamento non ha avuto approvazione, l'emendamento sulla casa non è stato nemmeno affrontato: era stato presentato, ma l'andamento dei lavori non ha consentito di approvarlo, e tuttavia questo è un provvedimento che è stato all'attenzione della Commissione in maniera significativa.

Emendamenti su altri temi di grande rilievo, signor Presidente, erano già stati depositati presso la Commissione e si sarebbero dovuti esaminare, ma per ragioni di tempo non è stato possibile farlo, anche se si tratta di temi che ben potrà il Governo prendere in considerazione nell'emendamento su cui porrà la questione di fiducia che sottoporrà al Parlamento.

Signor Presidente, altrettanta attenzione è stata posta alla questione delle coperture, perché quelle limitate risorse disponibili fossero però effettivamente coperte, sì da poter assicurare ai beneficiari che quelle disponibilità sono concretamente appostate nella legge di stabilità.

Un'ultima considerazione, signor Presidente: non abbiamo potuto nemmeno concludere, sempre per ragioni di tempo, l'esame del disegno di legge di bilancio e quindi anche quello è sottoposto all'Assemblea nel testo del proponente, il Governo, testo che, dopo la discussione congiunta, dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

Questo è lo stato dei lavori, signor Presidente, che io le rassegno per il prosieguo della discussione sul disegno di legge di stabilità 2014.

PRESIDENTE. In relazione a quanto riferito dal senatore Azzollini, i disegni di legge in titolo, non essendosi concluso l'esame in Commissione, saranno discussi nel testo presentato dal proponente senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento.

Dichiaro aperta la discussione generale congiunta.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei intervenire sull'ordine dei lavori: per questo le ho chiesto prima vanamente la parola e vorrei sapere se sto intervenendo sull'ordine dei lavori e non in discussione generale.

PRESIDENTE. La discussione generale è stata aperta, quindi questo suo intervento rientra nei tempi contingentati.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, contesto questo modo di procedere: lo faccio con garbo e la invito anche, viste le giornate impegnative, a svolgere con imparzialità il suo ruolo. Non si è mai visto impedire un intervento sull'ordine dei lavori, peraltro ad un Vice Presidente dell'Assemblea. *(Commenti del senatore Airola)*.

PRESIDENTE. Lei sta intervenendo sull'ordine dei lavori.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. La ringrazio di questa sua cortesia.

Per quanto riguarda l'andamento della discussione, lei prima ha detto che nella Conferenza dei Capigruppo c'è stata l'unanimità. Io ero presente alla riunione e il senatore Calderoli, che era seduto accanto al presidente del suo Gruppo, senatore Bitonci, che è in Aula, ha dichiarato di non essere d'accordo sulla definizione del calendario com'era stata convenuta; quindi, c'è un elemento che consente di discutere le proposte che sono state avanzate. Una, avanzata dalla senatrice Bernini, riguarda il raddoppio dei tempi. Il raddoppio dei tempi, cari colleghi, vuol dire che la discussione, invece di durare quattro o cinque ore, si protrae per otto ore: non stiamo parlando di tempi biblici.

A fronte di un testo ancora non noto, perché dobbiamo attendere il maxiemendamento e la procedura è andata com'è andata - e non entro, come vede, nel merito della legge di stabilità, ma mi attengo all'ordine dei lavori - credo sia più che corretto che l'Assemblea si esprima sulla proposta della senatrice Bernini. Probabilmente l'Assemblea non sarà d'accordo, ma la finestra la crea la presa di posizione del presidente Calderoli in Conferenza dei Capigruppo sul calendario, a cui si è collegata la richiesta della senatrice Bernini. L'assemblea può decidere in pochi secondi su una richiesta di questa natura, che non va nel senso di un raddoppio dei tempi per arrivare all'anno prossimo, ma di trasformare un dibattito di tre o quattro ore in un dibattito di sei o sette ore su una legge importante e fondamentale che si concluderà, come tutti sappiamo, con il voto di fiducia.

Non mi pare che se si lavora tre ore in più possano modificarsi gli equilibri della Repubblica. Credo che sia un atteggiamento di saggezza, anche in considerazione della delicata fase politico-parlamentare che stiamo vivendo.

Dunque, Presidente, come vede, se mi avesse dato la parola prima, avrei spiegato con lo stesso tono, assolutamente pacato e oggettivo, la tesi cui fa riferimento la proposta che ho richiamato e che i colleghi dell'Aula - è un loro diritto - potranno accogliere o respingere. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Gasparri.

Il contingentamento dei tempi, come ho già detto, non può essere oggetto di discussione, né di proposte in Aula.

Do quindi la parola al senatore Nencini, che è iscritto a parlare nella discussione generale congiunta. Ne ha facoltà.

NENCINI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, il provvedimento che inizia il suo *iter* in Aula questa mattina è un atto politico che bisogna leggere in sinergia con gli atti programmatici con cui il Governo si è presentato al Senato e alla Camera e sui quali, ormai alcuni mesi fa, ha chiesto il voto di fiducia.

Nel nostro caso - e lo auspico - la legge di stabilità potrebbe certificare anche la nascita di una maggioranza diversa da quella che ha dato vita al Governo Letta. Ciò servirebbe a mettere chiarezza nelle Aule parlamentari e, soprattutto, servirebbe al Governo a dare una spinta alla sua agenda delle priorità.

È prevedibile quindi sia una discontinuità politica, con il passaggio da una maggioranza delle larghe intese ad una maggioranza di taglio europeista più netto, sia una discontinuità nell'agenda di Governo, in cui non si discuta soltanto di «IMU sì, IMU no», ma si riesca ad individuare anche un nuovo salvadanaio attraverso il quale finanziare lo Stato sociale e una politica di nuovi investimenti.

Aggiungo tre considerazioni sui dati esaminati dalla Commissione bilancio e presentati all'Aula. Sono dati sconcertanti. In primo luogo, si sottolinea che la disoccupazione è aumentata in un anno del 16 per cento; c'è poi un secondo dato, che evidenzia come il fisco peschi dalle tasche degli italiani per il 44,5 per cento, nonostante gli impegni assunti da tutti i Governi precedenti; un terzo dato riporta che, nel quinquennio 2008-2013, sono state chiuse 400.000 partite IVA nei settori del commercio, artigianato e piccola e media impresa.

C'è infine un ultimo dato sul quale conviene soffermare la nostra attenzione quando parliamo di evasione fiscale: mi riferisco al dato relativo all'evasione fiscale da scontrino - che uno dei componenti

dell'attuale Governo, che siede oggi nei banchi, definì «teoria della sopravvivenza», ed io sono d'accordo - che ammonta a circa il 4 per cento del totale. Il 33 per cento dell'evasione appartiene alle *big company*, alle grandi società, ma - soprattutto - il 43 per cento appartiene all'economia criminale.

Se c'è un punto debole della legge di stabilità dovremmo rintracciarlo nel fatto - e spero che la Camera voglia provvedere in tal senso, visto che leggerà il provvedimento fra non molti giorni - che essa è lacunosa su due grandi questioni del nostro tempo. La prima è quella della povertà di ritorno, che spesso non siamo abituati a governare e a manipolare. La seconda questione, in tempo di carenza e di crisi della spesa pubblica, riguarda il finanziamento dello Stato sociale e del nuovo *welfare*. Noi abbiamo presentato alcuni emendamenti - uno dei quali ha avuto una discreta fortuna, rispetto agli altri che hanno avuto invece un pessimo destino, ma che ripresenteremo comunque alla Camera - per individuare un salvadanaio nuovo dal quale attingere denaro, sia per finanziare lo Stato sociale, sia per abbattere la pressione fiscale sui redditi medio-bassi.

Si tratta di tre fonti in larga parte nuove. La prima - antica, ma che si è dimenticato di esaminare e di trattare come avremmo dovuto - si sostanzia nel recupero da parte dei poteri dello Stato dei 4 miliardi di ICI di provenienza ecclesiastica, legata non ad opere caritatevoli, ma ad attività commerciali. La seconda è costituita dai 7 miliardi derivanti dalla lotta alla ludopatia. La terza, infine, corrisponde a una patrimoniale sulle grandi ricchezze. Un totale di 50 miliardi di euro necessari per mettere mano a quell'operazione cornice europea che ci viene richiesta.

La nostra fiducia sarà legata non a oggi, ma a un recepimento alla Camera di questi tre punti: in quel caso saremo noi a porre la fiducia al Governo. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*.

PRESIDENTE. Ho già precisato che l'organizzazione dei tempi è prerogativa della Conferenza dei Capigruppo. Tuttavia, visto che alcuni Gruppi stanno rinunciando ai propri interventi, la Presidenza consente la cessione di tali tempi al Gruppo di Forza Italia. Quindi, tutti i tempi possibili in relazione al contingentamento saranno vostri, come da richiesta. *(Commenti del Gruppo LN-Aut)*.

VOLPI *(LN-Aut)*. E noi no?

BITONCI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITONCI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, la ritengo una cosa positiva, però cedere tutti i tempi residui a Forza Italia non mi pare corretto.

PRESIDENTE. Li hanno richiesti, voi li state richiedendo adesso. Ora li ripartiremo anche con la Lega.

VOLPI *(LN-Aut)*. Ma lei ci ascolta quando le parliamo o ci prende in giro?

BITONCI *(LN-Aut)*. Il senatore Volpi ha fatto un intervento molto chiaro prima. Anche noi ci siamo lamentati in maniera esplicita dei tempi ristretti; quindi, come forza di opposizione, le chiediamo che una quota di questi minuti venga assegnata anche al Gruppo della Lega Nord, che mi pare faccia opposizione da qualche settimana in più rispetto ai nuovi Gruppi di opposizione. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

FERRARA Mario *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Mario *(GAL)*. Signor Presidente, vorrei manifestare una certa gratitudine nei confronti del senatore Nencini, che non si è lamentato, ma auspico che lei ci consenta un lavoro un po' più ordinato, perché la quantità di capannelli presente nell'emiciclo è davvero insopportabile.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fucksia. Ne ha facoltà.

FUCKSIA *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, oggi vorrei ricordare a noi tutti che la legge che ci accingiamo a votare non rappresenta per gli italiani solo una delle principali norme previste dall'ordinamento giuridico italiano volta a regolare tre anni della vita economica del nostro Paese; non rappresenta solo l'ennesima occasione di accesi dibattiti e prove di forza tra gli

schieramenti politici all'interno e fuori dall'Aula, su giornali e *talk show* televisivi finalizzati, più di altro, ad una sterile autopromozione in vista di campagne elettorali. È molto di più: il desiderio di un Paese di tornare ad alzare la testa, guardare con fiducia verso il futuro, lasciarsi alle spalle uno dei periodi più bui della nostra Repubblica, e non solo sotto il profilo economico.

La responsabilità che il Parlamento oggi si assume è quella di non spegnere questa speranza nei cittadini delle vecchie e nuove generazioni e rispondere alle richieste, spesso disperate, che riceviamo sulla rete, nei *blog*, per strada, nelle manifestazioni in piazza. Il Paese, il nostro Paese, nelle sue componenti sociali, ci chiede una legge di stabilità che non guardi esclusivamente al debito pubblico, ma che promuova investimenti per le imprese, richieda maggiori sforzi economici a chi ha di più, che valorizzi il capitale umano quale più importante forma di capitale nell'economia moderna, attraverso il sostegno alla conoscenza, alla ricerca, all'istruzione.

Abbiamo la responsabilità di approvare un testo finalizzato alla ripresa economica, che sfidi le previsioni negative sulla crescita del PIL dell'Italia sentenziate dalla Commissione europea lo scorso 15 novembre.

Oggi dovremmo votare un provvedimento che ricordi all'Europa, e in particolare alla Germania, che sono gli investimenti a stimolare la crescita, a far ripartire i consumi, a consolidare i bilanci pubblici. Un rigore dei conti senza crescita mette in pericolo la stessa tenuta dell'Unione e la Germania dovrebbe acquisire la consapevolezza che continuando ad imporre le sue irragionevoli ricette di *austerity* rimarrà sola.

Giova infatti ricordare che negli ultimi due anni, nonostante la pressione fiscale sia aumentata e la spesa pubblica primaria sia diminuita in termini nominali, il rapporto tra debito pubblico e PIL è aumentato di oltre 12 punti: le entrate del 2013 saranno inferiori di circa 30 miliardi alla previsione che il Governo Monti presentò al Parlamento all'atto del suo insediamento, prima quindi di intervenire con la manovra del dicembre 2011.

La recessione, insomma, ha quasi interamente vanificato quella manovra e ci consegna addirittura un quadro peggiore di quello che allora sembrava pessimo al punto da indurre, come si ricorderà, il Governo appena insediato a intervenire pesantemente.

Ciò dimostra che i problemi dei nostri conti pubblici sono dovuti a lustri di bassa crescita seguiti da due pesanti recessioni. Se l'economia non cresce, per quanti sforzi si facciano dai lato delle spese e delle entrate, la sostenibilità della finanza pubblica, misurata sinteticamente dal rapporto debito/PIL, non migliora.

L'esigenza più urgente è in questo momento sostenere la domanda di beni per portarci fuori dalla recessione, e per rivitalizzarla bisogna migliorare le condizioni del mercato del lavoro.

Oggi, con questo mio intervento, sento il bisogno di raccontare ai cittadini come il Movimento 5 Stelle abbia vissuto tutto ciò con senso di responsabilità verso il Paese. L'approccio utilizzato nell'attività di analisi e legiferazione della legge di stabilità è stato quello proprio del buon padre di famiglia, che con profonda attenzione e sensibilità ascolta i bisogni dei suoi figli per compiere al meglio le scelte di impiego delle risorse disponibili.

Ci siamo aperti al dialogo con tutte le categorie sociali, abbiamo valutato le istanze dei vari settori economici, abbiamo affrontato dibattiti su interessi confliggenti, litigando perfino in casa nostra al fine di cercare una sintesi.

PRESIDENTE. Senatrice Fucksia, la invito a concludere.

FUCKSIA *(M5S)*. Chiunque ha potuto parlarci, scriverci, comunicare con noi e trovare un interlocutore interessato ad accogliere proposte e soluzioni. Non è stato facile, alla fine, raccogliere tutte le richieste, le aspettative e i desideri e fare delle scelte.

Abbiamo cercato di gestire con coscienza il magro portafoglio di un Paese reduce da decenni di mala amministrazione e di spudorata negazione di una crisi economica che attanagliava anche le forze più vivaci e produttive.

Il buon padre di famiglia, è noto, considera uguali tutti i suoi figli, ma quando le possibilità

economiche sono scarse e lui è comunque chiamato a fare delle scelte, l'unico criterio per poterle compiere in modo equo e giusto è quello di soddisfare *in primis* i bisogni dei figli più deboli, quelli che necessitano di un aiuto maggiore.

Il Movimento 5 Stelle si è ispirato anche a questo principio nel presentare e battersi per l'approvazione di emendamenti ad una legge di stabilità trovata fredda e miope rispetto a determinate tematiche sociali. Prima i più deboli: questa è la nostra rosa dei venti.

Questa dunque la *ratio* alla base degli interventi legislativi del Movimento 5 Stelle, sopratutto in alcuni settori sensibili come quello sanitario.

PRESIDENTE. Senatrice Fucksia, concluda, la prego.

FUCKSIA *(M5S)*. Infatti, non siamo rimasti sordi alle importanti suggestioni fornite dai tanti *stakeholder*, tra i quali il Forum nazionale del Terzo Settore, che ha spiegato lo stretto legame esistente tra povertà e disabilità, connesse in un perverso rapporto di causa ed effetto reciproci ove, in altri termini, la disabilità crea povertà e viceversa. Proprio perché convinti di questo nesso di causalità, abbiamo lottato per aumentare del doppio, rispetto alla bozza della legge di stabilità presentata dal Governo, le dotazioni del Fondo per le non autosufficienze, ivi incluse quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica.

PRESIDENTE. La invito a concludere.

FUCKSIA *(M5S)*. Ci siamo occupati nel contempo di formazione sanitaria.

Le nostre proposte di intervento su questo disegno di legge sono state a 5 Stelle, tutte ispirate da un comune denominatore: promuovere una stabilità economica non fondata sull'immobilismo, ma sullo stimolo, sulla sollecitazione di un sistema Paese che da troppo tempo ormai attende di ripartire. Ce lo avete chiaramente impedito. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Candiani. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, certamente affrontiamo il disegno di legge di stabilità in un modo che credo non si possa che definire inadeguato rispetto alla situazione in cui versa il Paese, e - lo dico in qualità di cittadino che sta vivendo la sua prima esperienza in Parlamento - anche fortemente deludente.

Temo e credo che questo sia frutto dei tempi, sia frutto di un Governo che ha tutto fuorché l'interesse del Paese tra le proprie priorità. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Lo abbiamo visto in Commissione dove i tempi sono stati dilatati all'infinito solo per soddisfare le esigenze onnivore della maggioranza, finalizzate a racimolare qualche voto in più concedendo qualche marchetta qua e là, e dove per intere settimane è stato rincorso il consenso di singoli senatori perdendo di vista, invece, i problemi reali a cui il Paese ci richiama per senso di responsabilità tutti i giorni.

Questo è stato l'esordio all'inizio della presentazione del disegno di legge di stabilità e così sono andati avanti i lavori della Commissione bilancio, che si sono prolungati fino allo scorso fine settimana. Deve essere reso noto al Paese: i lavori si sono ingolfati per colpa della stessa maggioranza che avrebbe dovuto facilitare il lavoro della Commissione bilancio. Cosa è successo, invece? All'ultimo istante sono stati presentati emendamenti dal Governo.

Nessuno venga a dire che le opposizioni hanno fatto ostruzionismo in senso stretto! Noi abbiamo cercato di dare voce ai problemi reali del Paese. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Noi abbiamo chiesto che si desse importanza al carico fiscale che sta strozzando le imprese, che si desse importanza (come è giusto che sia) ai Comuni strangolati da un patto di stabilità insostenibile, alle famiglie. E cosa è successo? Ci siamo ritrovati dinanzi una quantità di emendamenti presentati dalla maggioranza che soffocavano la stessa voce dell'opposizione. Ancora ieri, alle ore 18 il Governo ha presentato gli emendamenti più importanti: quelli sulla casa, quelli relativi alle cartelle esattoriali e alle spiagge. Sembrano temi ridicoli, ma sono invece temi seri sui quali il Governo non ha lasciato nessuno spazio alle opposizioni per approfondire e affrontare le questioni.

Mi piacerebbe che ci fosse almeno un rappresentante del Governo in Aula, almeno uno seduto fra i banchi del Governo! Non un'Aula deserta, lasciata a se stessa, vuota. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Questo è il rispetto che si ha per l'Aula? Si comprimono i tempi dei parlamentari, non si lascia la possibilità di dibattere sul vero tema - il lavoro che dobbiamo dare agli italiani - ed oggi si chiede di svolgere una discussione in Aula in assenza del Governo! Questa è una vergogna! *(Vivaci proteste del senatore Consiglio)*. Lei, Presidente, ha il dovere di far rispettare il Senato, di rappresentare le prerogative del Senato. Non si può continuare il dibattito in questa situazione! *(Vivaci proteste dai Gruppi LN-Aut e FI-PdL XVII)*.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Non c'è il Governo. Deve sospendere la seduta!

FERRARA Mario *(GAL)*. Deve sospendere immediatamente i lavori dell'Assemblea! Questo impone il Regolamento!

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Si sospende la seduta! Sospenda la seduta! Lo hanno sempre fatto!

PRESIDENTE. È già stato richiamato il Governo. *(La sottosegretaria Vicari torna a sedere fra i banchi del Governo)*.

BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, nonostante la concitazione di questi minuti e di queste ore, credo appaia grave anche a lei, come a noi e a molti esponenti di quest'Aula, che il rispetto del Regolamento è oggi l'ultima e l'unica ancora di salvezza per garantire la certezza e la sicurezza dell'applicazione a questo sistema democratico delle regole costituzionali e parlamentari che da sempre reggono la vita democratica qua dentro.

L'assenza del Governo dai suoi banchi cosa determina, signor Presidente? Non il fatto che lei debba richiamare di corsa il rappresentante del Governo a venire in Aula, ma il fatto che lei deve poter garantire la regolarità dello svolgimento dei nostri lavori. E come sa, dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari di questa mattina, alla quale lei ha certamente partecipato, non siamo più in grado di garantire il rispetto delle regole.

Vi è una forzatura su tutto, signor Presidente, e quindi la prego, nel massimo rispetto delle nostre istituzioni e del suo ruolo, di sospendere i lavori per poter garantire ai Gruppi di partecipare con regolarità e con rispetto dei ruoli di tutti ai lavori di questa giornata così importante per l'approvazione del disegno di legge di stabilità.

Le chiedo gentilmente, e con tutta la forza della richiesta di chi vuole collaborare al rispetto delle istituzioni, di sospendere i lavori dell'Assemblea in questo momento per consentire alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari di riunirsi nuovamente. È una richiesta che le avanzo a titolo personale e a nome del Gruppo che rappresento (Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura), ma la consideri la richiesta di un cittadino, di un rappresentante dei cittadini: dunque, le chiedo di fermarci un minuto a riflettere prima che in quest'Aula vengano travolte le regole democratiche.

Presidente Grasso, non si assuma questa responsabilità! *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

MUSSOLINI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI *(FI-PdL XVII)*. Oggi è una giornata molto importante e delicata. Credo, signor Presidente, che lei stia interpretando l'articolo 8 del Regolamento, dove sono elencate le sue prerogative, o in senso estremamente restrittivo o in senso altamente estensivo. Non so, signor Presidente, se lei questa notte è entrato al Governo, perché non spetta a lei anticipare un ipotetico voto di fiducia, ma spetta a un Governo che è seduto tra questi banchi muto.

Ritengo che questa mattina, in un clima surreale, si stia discutendo sul nulla, perché non c'è un testo, non c'è un relatore e perché il Governo non ha detto in modo esplicito che porrà il voto di fiducia. Quindi, lei ha contingentato i tempi su argomenti che non sono neanche all'ordine del giorno, che non sono noti a noi che dobbiamo discutere e proporre modifiche. Come è possibile andare avanti in questo modo, Presidente?

Purtroppo lei si sta arrogando un ruolo che prescinde. Lei non è al Governo: lei deve gestire

l'Assemblea in una fase estremamente delicata. Non potete chiudere tutto a tarallucci e vino perché domani c'è quello che c'è. Non è così! Noi sappiamo che la legge di stabilità è un atto fondamentale e occorre una discussione seria.

Qui è presente il vice ministro Fassina, ma dovrebbe esserci anche il Ministro dell'economia e delle finanze per riferirci cosa intendono fare. Non è che nottetempo uno cambia una tassa, la si chiami in un modo piuttosto che in un altro, e il problema è risolto: non c'è un testo, non c'è un relatore e, mi consenta, non c'è neanche una gestione dei lavori dell'Aula corretta che rispetti il Regolamento del Senato. *(Applausi del senatore Marin)*.

Presidente, è inutile che lei faccia il vocione: lei deve rispettare il Regolamento, e mi sembra che non sia ancora entrato a far parte del Governo. Lei non è Grasso *alias* Franceschini: lei è Grasso ed è il Presidente del Senato. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Abbiamo iniziato la discussione generale congiunta sui disegni di legge di stabilità e di bilancio secondo quanto previsto dall'ordine del giorno. Non mi pare che in questo momento vi sia altro. Il lavoro della 5a Commissione permanente non si è potuto concludere perché la maggioranza ha ritirato il mandato ai relatori. Quindi, era ed è mio dovere iniziare la discussione generale sui disegni di legge di stabilità e di bilancio. *(Commenti dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Invito, pertanto, il senatore Candiani a proseguire e a concludere il suo intervento in relazione al tempo già utilizzato.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, certamente anche questo rappresenta un'anomalia nel clima in cui si sta svolgendo l'esame del disegno di legge di stabilità. Lo dico ai cittadini perché si rendano conto che in questo momento le priorità che stanno a cuore al Governo e alla maggioranza non sono di concludere l'esame di un disegno di legge di stabilità che tenga conto delle espressioni del Paese. Ancora una volta - diciamolo - si fanno leggi senza averne precedentemente valutato l'impatto sui cittadini che poi ne devono sopportare il carico.

Inoltre, si costringono anche i tempi (come stiamo vedendo stamattina e come è stato in Commissione), impedendo la riduzione di quell'errore che fa parte fin dall'origine di un testo che, con grande premura, è stato presentato solo all'ultimo istante. Perché si comprimono i tempi? Questa è l'anomalia cui stiamo arrivando in questi giorni. Lo si fa perché la maggioranza ha una priorità politica: quella di poter portare finalmente un trofeo che il proprio popolo elettorale aspetta da tanti anni, indipendentemente dall'interesse dell'economia e dei cittadini. Questo è ciò che dobbiamo registrare.

Noi avremmo voluto poter discutere di temi seri in Commissione e anche in Aula: di temi che riguardano il lavoro, del lavoro per i giovani, di chi non riesce a trovare più una casa o di chi, facendo l'imprenditore, sopporta un carico fiscale tale per cui è ormai impossibilitato a portare avanti la propria attività. Avremmo voluto parlare di queste cose, ma le priorità politiche della maggioranza, questa voglia di poter dimostrare il proprio dominio, impediscono ai cittadini di avere una risposta seria. Verrà quindi varata una legge di stabilità fatta in qualche maniera, che sarà sicuramente abbondantemente emendata nel secondo passaggio alla Camera, e ulteriori imprecisioni ed incertezze saranno gettate tra chi nel Paese sopporta il carico fiscale.

Vorrei sollevare un'altra questione e indicarla ai cittadini con attenzione. Stiamo attenti, teniamo gli occhi aperti, perché il Governo continua a dire che tutto va bene, ma questo è l'atteggiamento di chi prende una persona ormai morente e la accompagna tenendola tranquilla, facendole credere che si ristabilirà, ma con l'unico scopo di prenderne l'eredità, di fare a brandelli i frutti del lavoro di una vita intera. Facciamo allora attenzione quando ci si dice che verranno venduti pezzi della grande economia di Stato, pezzi delle grandi imprese di Stato, piccoli pezzi: venderemo un pezzettino di Finmeccanica, un pezzettino dell'ENI, un pezzettino di questo e un pezzettino di quello. Si parte così, dopodiché si consegna l'intero sistema produttivo del Paese all'estero: questo è quello che sta facendo il Governo! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Gli interessi della finanza stanno sostenendo questo Governo! È quello che noi non vogliamo e per questo diciamo ai cittadini: tenete gli occhi aperti!

Vorrei fare ora un ultimo appello. Ricordo le parole pronunciate ieri sera da una persona rispettabile che siede in questo ramo del Parlamento, il senatore Sposetti, il quale ha detto che vorrebbe essere all'opposizione per poter votare contro questo Governo e contro questo disegno di legge di stabilità, perché è un insulto ai cittadini che lavorano. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Fucksia)*. Queste sono le persone che hanno una dignità, rispetto alle quali però voglio vedere anche il risultato del voto dell'Aula. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lanièce. Ne ha facoltà.

LANIECE *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, come rappresentante in Senato della Regione autonoma Valle d'Aosta devo sottolineare alcune criticità per quanto riguarda il disegno di legge di stabilità in esame; pertanto, molto brevemente citerò alcuni articoli che a noi non sono molto favorevoli.

Mi riferisco in primo luogo al riparto dei concorsi finanziari delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome. La compartecipazione della Regione autonoma Valle d'Aosta è di circa 109 milioni di euro e, in rapporto alle altre Regioni autonome, è molto superiore rispetto alla sua realtà. Faccio un esempio: il Friuli-Venezia Giulia deve compartecipare con 119 milioni di euro, quindi questo vi fa capire come vi sia una profonda ingiustizia da questo punto di vista.

L'altro aspetto che vorrei sottolineare riguarda la compartecipazione al taglio del Fondo sanitario nazionale; sono state chiamate a compartecipare anche le Regioni autonome a statuto speciale, che compartecipano totalmente con fondi regionali. Quindi, non riceviamo un euro dal Fondo sanitario nazionale, eppure dobbiamo compartecipare anche a questa spesa.

Vi sono, poi, altre norme che non rispettano le prerogative specifiche dello statuto speciale di autonomia della Valle d'Aosta, anche rispetto alle altre realtà speciali.

Avevamo presentato emendamenti, che purtroppo non sono stati accettati, nell'ottica di migliorare e cercare di rendere meno pesante questa legge di stabilità per la Valle d'Aosta. Alla luce, però, della norma che è stata scritta dal ministro Delrio e presentata da parte del Governo, che naturalmente tiene conto di alcuni elementi importanti per le Regioni a statuto speciale, e soprattutto alla luce della disponibilità manifestata dal presidente Letta - e ringrazio anche il ministro Franceschini e il ministro Delrio - per un incontro urgente con il nostro Presidente della Regione, per chiarire e superare le criticità ancora presenti ed esistenti, credo che, da parte nostra, ci si possa esprimere in senso favorevole, anche in considerazione dell'atteggiamento che dobbiamo tenere nei confronti del Paese, che ha bisogno di una stabilità amministrativa e politica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lucidi. Ne ha facoltà.

LUCIDI *(M5S)*. Signor Presidente, rinuncio al mio intervento e chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo perché sia allegato al Resoconto stenografico della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

È iscritta a parlare la senatrice Zanoni. Ne ha facoltà.

ZANONI *(PD)*. Signor Presidente, senatrici e senatori, con piacere devo dire che prendo la parola dopo tre settimane di intenso lavoro. Credo che farò un intervento abbastanza difforme rispetto a quelli di coloro che mi hanno preceduto.

Voglio innanzitutto ringraziare tutto il personale - della Commissione, del Senato in generale, dei Gruppi - che ha lavorato tantissimo in queste settimane, supportandoci tutti nelle nostre richieste. È stato anche un grande lavoro di segreteria: infatti, la presentazione di 3.000 emendamenti - che stanno a significare che la partecipazione c'è stata, che c'è stata la possibilità per tutti di esprimersi, di portare il proprio contributo - ha comportato un grande lavoro. Non si tratta poi solo dei 3.000 emendamenti iniziali, ma anche di tutti i subemendamenti successivi, che sono stati altre migliaia di contributi.

Si tratta di un lavoro che ritengo comunque utile. È vero che forse avremmo dovuto essere più efficienti e concentrare di più il nostro lavoro, ma è stato un lavoro utile, perché il dibattito c'è stato.

Mi trovo davvero in una posizione difforme rispetto a quelle espresse negli interventi precedenti. La senatrice Mussolini ha detto che non vi sono stati i rispetti. I rispetti sono stati tantissimi: la

Commissione bilancio è stata condotta con grande rigore ed è stata data la possibilità a tutti di parlare. I senatori che erano presenti in Commissione lo sanno. La Lega ha ben presente che i suoi rappresentanti hanno potuto parlare ed esprimersi tutte le volte che lo ritenevano opportuno.

Credo, però, che non si debba più perdere tanto tempo a parlare di regole e di modalità di procedere, ma si debba cominciare a parlare di contenuti. Credo che questo disegno di legge di stabilità possa essere sicuramente migliorato (lo abbiamo visto nelle tre settimane di intenso lavoro), ma sicuramente esso ha portato un primo segnale di cambiamento e di inversione di tendenza: un'apertura di una nuova politica, legata più alle necessità dell'economia reale e allo sviluppo e meno al rigore, anche se il rigore continua ad essere elemento essenziale. Non possiamo permetterci di abbandonare la politica di rigore, che ci consente di stare all'interno delle regole dell'Unione europea.

D'altra parte, mi pare ci siano i primi buoni segnali di politiche a sostegno dell'economia: risorse per lo sviluppo, a partire dall'incremento della dotazione aggiuntiva del fondo per lo sviluppo e la coesione e tanti altri interventi che sono stati fatti. Gli emendamenti esaminati nei lavori della Commissione hanno proposto cambiamenti interessanti sotto questo aspetto, e molti sono stati anche accolti.

Credo che l'attenzione allo sviluppo debba essere altissima. Già gli interventi precedenti al mio hanno posto l'attenzione sul problema enorme della disoccupazione giovanile. Non mi soffermo su tutti gli altri problemi dei lavoratori e dei non occupati del nostro Paese, ma credo che il problema della disoccupazione giovanile vada affrontato davvero con grande serenità: rischiamo di perdere una generazione che in parte andrà all'estero. Quindi, le norme già contenute nella legge di stabilità, ma soprattutto gli emendamenti presentati andavano proprio in questa direzione.

Un altro capitolo importante riguarda gli investimenti, che sono sicuramente una leva della nostra economia: gli investimenti pubblici vanno sbloccati, così come quelli degli enti locali. In questa direzione si è cercato di lavorare per una riduzione anche dei vincoli del Patto di stabilità per gli enti locali proprio per dare un impulso. Nella legge di stabilità in particolare sono stati richiamati alcuni grandi investimenti, e, anche in questo caso, gli emendamenti proposti hanno riguardato importanti infrastrutture per il nostro Paese.

Un'attenzione particolare è stata anche posta alle misure sulla tutela dell'ambiente e del territorio, e ahimè - perché di estrema attualità - a tutto il problema legato alla gestione della situazione in Sardegna.

Non voglio soffermarmi oltre, perché purtroppo i tempi sono molto ristretti, ma ricordo ancora le misure di carattere sociale, che per quanto riguarda il nostro partito sono fondamentali. Sono l'altro aspetto della medaglia: da un lato, un grosso sostegno all'occupazione e alle imprese; dall'altra, misure di carattere sociale che aiutano coloro che non ce la fanno. Non dobbiamo lasciare mai nessuno indietro: un Paese civile è quello che fa attenzione a non lasciare mai nessuno indietro; il più piccolo dei nostri cittadini deve essere sostenuto.

Vorrei infine spendere qualche parola sulla TRISE. Questo è un capitolo importante, che è stato centrale: ci abbiamo ragionato molto; sono arrivate molte proposte, e sicuramente nel maxiemendamento ci saranno proposte nuove. Credo che alla fine si sia trovata una soluzione equilibrata, ragion per cui rispetto a questo testo, e ancor di più dopo che avremo visto il maxiemendamento del Governo (che spero e confido prenda in considerazione tutte le osservazioni emerse nel lavoro della Commissione bilancio), potremo convintamente sostenere questa legge di stabilità, e credo che tutto il mio Gruppo lo farà con convinzione. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Puglia)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Molinari. Ne ha facoltà.

MOLINARI *(M5S)*. Signor Presidente, anzitutto la ringrazio perché, finalmente, dopo sei mesi, abbiamo il microfono in questa postazione.

PRESIDENTE. Deve ringraziare i tecnici, senatore.

MOLINARI *(M5S)*. Questo è emblematico della situazione complessiva in cui, purtroppo, ci troviamo!

Avevo preparato un intervento, ma visto l'andamento dei lavori e ciò a cui abbiamo assistito, tutti

quanti siamo rimasti basiti (noi che partecipiamo a questa attività parlamentare come semplici cittadini) perché, ancora una volta, avete utilizzato le necessità del Paese - la legge di stabilità dovrebbe essere un punto chiave, un punto di svolta di questo Governo - per giocare sulle regole, che sappiamo benissimo essere fondamentali per una sana democrazia. Sono quelle stesse regole che dovrebbero impedire ai delinquenti di sedere nelle Aule parlamentari; sono quelle regole che quando si parla di giustizia sociale non vengono mai richiamate; quelle regole che dovrebbero salvaguardare il popolo italiano.

Io rinuncio all'intervento che avevo preparato proprio per non prestarmi a questo gioco, perché abbiamo capito benissimo il vostro tentativo di giocare con le regole per impedire una giusta decisione da parte di questa Assemblea. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Noi naturalmente - noi che siamo l'unica vera opposizione in questo Parlamento - abbiamo criticato questa legge di stabilità sin dal primo momento, perché appartiene a quel filone che questo Governo purtroppo sta seguendo, come d'altronde tutti gli altri Governi che finora si sono succeduti. Non fa altro che aumentare la regressività all'interno del sistema della politica fiscale. Va a colpire sempre le stesse persone *(Applausi dal Gruppo M5S),*che sono la parte più povera del nostro Paese! Sono le piccole e medie imprese, i lavoratori, i pensionati; questi continueranno a pagare, perché voi continuerete ad avere gli stessi privilegi! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Anna. Ne ha facoltà.

D'ANNA *(GAL)*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il testo sul quale ci apprestiamo a discutere è per molti versi ancora misconosciuto.

Abbiamo testé ascoltato il Presidente della Commissione bilancio, senatore Azzollini, il quale ha dovuto ammettere che la stessa Commissione non ha concluso i suoi lavori. Ci troviamo, quindi, al cospetto di un asserito testo: un maxiemendamento elaborato in altra sede, che non è quella propria della Commissione, ovviamente dalla maggioranza. Abbiamo quindi una qualche difficoltà a svolgere rilievi e proposte migliorative: l'apposizione della fiducia da parte del Governo rende ciò pressoché impossibile. Non resta altro, a chi interviene su questo documento, che attenersi a considerazioni di carattere generale.

La prima considerazione è che ci troviamo di fronte ad un colpo di mano della maggioranza e, in barba ai buoni propositi, in quest'Aula i «sinceri democratici», maestri dell'indicare agli altri la via della democrazia e del rispetto delle regole e della Costituzione, ci hanno messo di fronte ad un documento all'ultimo minuto e con tempi per la verità ridicoli.

Credo che in tutta la legge di stabilità l'unico vero risparmio sia stato il risparmio di tempo assegnato ai Gruppi per poter discutere, modificare e approvare questa legge.

Che cosa dire? In quest'Aula c'è molta confusione: in parte perché c'è chi deve far dimenticare la propria provenienza socialista e statalista; in parte perché qualcuno per la verità - non me ne voglia il collega grillino - usa ancora la formula «giustizia sociale» come se questo fosse il salvacondotto o l'elemento caratterizzante una buona politica. Al contrario, questa legge non modifica affatto l'impianto statalista, l'impianto pauperistico, il criterio di una patrimoniale chiaramente annunciata e quindi l'inclinazione reiterata di andare a fare la lotta alla ricchezza e non alla povertà. Quando sentiamo pronunciare le parole «giustizia sociale», dovremmo ricordare che si tratta di un ossimoro: le cose giuste sono giuste in sé, non hanno bisogno di essere modificate o edulcorate da altri tipi di considerazioni.

Dal momento che da taluni siamo considerati estremisti, vorrei dire qualcosa che abbia i requisiti dell'estremismo. Non c'è nel disegno di legge di stabilità al nostro esame e nella maggioranza alcun criterio non per fare la rivoluzione liberale, ma neanche per porre freno e riparo al meccanismo del debito pubblico e ad uno Stato dissipatore di risorse, il quale continua a ritenere tra i suoi compiti l'onnipresenza e l'onniscienza.

Non abbiamo quindi proposto alcun criterio di alleggerimento dei compiti e delle funzioni dello Stato in economia; non abbiamo proposto niente che introducesse all'interno della macchina burocratica

bolsa, ridondante, sprecona criteri di merito, produttività, efficienza o competenza. Stiamo qui ancora con i pannicelli caldi a spostare qualche cifra da un capitolo all'altro perché tutto venga riperpetrato da qui in avanti. Non vi è ancora traccia, nell'ambito dei capitoli assegnati alla sanità, di quei due miliardi che dovevano servire a coprire i *ticket*, soprattutto per gli indigenti. Questo la dice lunga su quanta propensione abbia questo Governo a voler soccorrere gli indigenti e i meno abbienti. *(Applausi del senatore Ferrara Mario. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Compagna. Ne ha facoltà.

COMPAGNA *(GAL)*. Signor Presidente, mi scuso con lei e con l'Aula, ma purtroppo i nostri concitati lavori prevedevano stamattina per noi della Commissione esteri un incontro (anche per lei: abbiamo ascoltato il suo messaggio). La ringrazio quindi per aver trovato un nuovo spazio per il mio intervento.

Fin dall'ottimo intervento del collega Azzollini stamattina abbiamo capito come un po' sempre negli ultimi dieci anni - la si chiami legge finanziaria o legge di stabilità - quando si arriva al momento costituzionale - quello che l'amico Ferrara chiama l'articolo 72 della Costituzione - tra interventi in discussione generale e interventi sull'ordine dei lavori tutto è molto sfumato, per non dire che tutto è molto confuso.

Da questo punto di vista, credo di essere, quando si voterà la fiducia, un parlamentare che vota la fiducia e di maggioranza, ma in nome del Parlamento e dei diritti dell'opposizione l'interlocutore del Governo al momento della fiducia può essere l'Aula e soltanto l'Aula, non la Conferenza dei Capigruppo. Lo stesso ordine del giorno interno che autorizza il Consiglio dei ministri non ha rilievo come momento di dettato e di prassi costituzionale.

Anche quest'anno c'è da essere molto insoddisfatti, non solo per tutte le cose dette dal collega Azzollini, per l'ennesimo scavalcamento dell'articolo 72 della Costituzione, ma perché non riusciamo ad affrontare la nostra malattia. La nostra malattia è economica, europea; è tutto quello che volete, ma la verità è che è costituzionale. Veramente credete che dal 2000, da quella sciagurata riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, dettata da un basso istinto di rappresaglia politica nei confronti della Lega, si possa andare avanti con 20 Regioni? Il presidente Letta viene e fa bellissimi discorsi sull'Europa. Ha seguito la campagna elettorale in Germania: lì si è parlato di eliminazione dei *Länder*. E qualunque studioso, o anche studente, che dice a un collega tedesco: «Le nostre Regioni sono i vostri *Länder*» si becca subito uno schiaffone, un invito a non offendere. Noi come possiamo pensare allora di prendere, con questo carico di finanza locale e con questa impossibilità, anche rispetto a un ordine del giorno dell'Aula o della Commissione, volto a tagliare le sedi di politica estera delle Regioni, e non solo di quelle meridionali? La nostra malattia è allora costituzionale: poi *spending review* e queste cose qua, lasciano il tempo che trovano.

Il collega che mi ha preceduto, l'amico D'Anna, parlava di sanità. La sanità è all'80-90 per cento questione regionale, ma in quale Paese del mondo si vede nascere un ente pubblico, la Regione, con finalità di intermediazione finanziaria? Io non sono meno liberale, ma meno liberista del senatore D'Anna. Il senatore D'Anna parla di finanza statale, ma dove l'ha vista? Allo stato, ormai, siamo a tagliare la benzina delle macchine della Polizia. Sulla finanza degli enti locali, delle Regioni, sul «Corriere della Sera» di domenica c'è un editoriale impressionante di Ainis. Quella sulla separazione degli aspetti di politica economica da quelli di politica costituzionale è una riflessione che in quest'Aula molti fecero questa estate, al momento del voto sul DEF. Mi sembra questo il limite invalicabile del provvedimento che voteremo oggi pomeriggio, e sul quale non mancherà la mia fiducia. *(Applausi dal Gruppo GAL e del senatore Conte)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Moscardelli. Ne ha facoltà.

MOSCARDELLI *(PD)*. Signor Presidente del Senato, onorevoli colleghi, la perdurante fase di difficoltà attraversata dal nostro Paese, tra i suoi molteplici effetti ha quello di riporre sul provvedimento in discussione molteplici aspettative al fine di individuare le misure idonee per far ripartire la produzione, riducendo per questa via l'elevata disoccupazione che ha colpito in particolar modo le fasce più giovani della popolazione.

Inoltre, riprendere a crescere significa aumentare il livello di benessere sociale, ma soprattutto significa avere a disposizione le risorse per ridurre, attraverso un serio rilancio della politica dei redditi, la crescente e ormai non più tollerabile disuguaglianza reddituale e sociale presente nel nostro Paese.

Sul provvedimento ci sono a mio avviso luci e ombre; il Gruppo del Partito Democratico lo sosterrà ed io lo voterò: certo non possiamo non dissentire nei confronti di chi troppo facilmente ha criticato il deliberato contenuto nel disegno di legge di stabilità. Questo testo si muove all'interno di parametri espressi in termini di saldi di finanza pubblica già definiti in sede di discussione del DEF e rivisti in virtù dell'andamento economico con la Nota di aggiornamento.

È bene ricordare che tali parametri discendono dalla nostra appartenenza all'Unione europea e dai conseguenti vincoli finanziari; tuttavia, ben consapevoli del ruolo che con la legge di riforma della contabilità di Stato, introdotta nel 2009, si è attribuito alla legge di stabilità, non si possono non evidenziare delle criticità. È utile ricordare che con la legge siamo chiamati ad adeguare, sulla base di un quadro normativo a legislazione vigente, le grandezze finanziarie agli obiettivi di finanza pubblica già fissati con il DEF e con la Nota di aggiornamento. Se le misure con cui si tenterà di avviare un nuovo e moderno intervento pubblico per il rilancio dell'economia italiana saranno oggetto di discussione in sede di esame dei sette collegati annunciati dal Governo, è vero che non si può non evidenziare che attraverso l'articolato in discussione si potevano introdurre norme volte a stimolare la ripresa economica, oltre che a svolgere la loro naturale funzione di regolazione quantitativa delle grandezze finanziarie e definizione di misure di carattere generale.

Con le norme introdotte in tema di aumento della detrazione sui redditi da lavoro dipendente (il cosiddetto cuneo fiscale) è stato giustamente operato un intervento correttivo che porta a concentrare queste risorse, ma io ritengo che si poteva, anche sulla base di un dibattito che pure si è sviluppato all'interno delle forze di maggioranza, meglio concentrare quelle risorse, perché l'intervento a sostegno della domanda o ha un volume tale da essere significativo, con un impatto sull'economia, o altrimenti rischia di avere un'efficacia di sistema veramente molto bassa.

Infatti, da questo punto di vista occorre tener presente che bisogna valutare un altro aspetto: il problema della propensione al risparmio, che denota ancor di più la difficoltà a rendere efficace questo intervento.

È doveroso, al riguardo, citare i dati dell'Osservatorio sui risparmi delle famiglie, secondo cui, in un quadro economico difficile, le famiglie stanno ricostruendo il loro risparmio e nel prossimo triennio la quota di reddito disponibile dedicata al risparmio dovrebbe pertanto crescere. La propensione al risparmio nel corso del 2013 dovrebbe aumentare di circa un punto percentuale e - conclude l'Osservatorio - la quota del reddito disponibile dedicata al risparmio crescerà ancora nel prossimo triennio.

Stando a questi dati, sarebbe stato allora più utile concentrare le risorse e cercare di abbassare il livello di imposizione fiscale sulle nostre imprese, intervenendo sulla deducibilità del costo del lavoro e sulla base IRAP. Non è possibile continuare ad avere una tassazione IRES al 27 per cento, quando in Irlanda, ad esempio, la tassa sulle società è al 12,5 per cento.

Oltre a questo settore, su cui avremmo dovuto concentrare meglio le risorse, si sarebbero dovuti concentrare i fondi anche sulla competitività, perché, anche volumi di risorse importanti a sostegno della domanda non significano un intervento sulla competitività.

Per quanto riguarda l'*export,* il 2013 è caratterizzato da segnali ancora positivi, anche se molto inferiori a quelli del 2012 e, quindi, preoccupanti circa la capacità del nostro sistema industriale e manifatturiero, che rappresenta ancora il cuore economico ed il motore del nostro sviluppo, sul quale dovevamo intervenire con maggiore puntualità

Mi pare che alcune occasioni siano state sprecate. Spero che il Governo voglia maggiormente concentrare le risorse su questo e correggere alcuni aspetti della manovra. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Paglini. Ne ha facoltà.

PAGLINI *(M5S)*. Signor Presidente, come tutti i miei colleghi mi ero preparata un bel discorso per questa legge di stabilità, perché ci abbiamo lavorato tanto e ci abbiamo anche sperato tanto. Vedendo però come si stanno svolgendo i lavori questa mattina in quest'Aula, mi sento davvero come un'extraterrestre qui dentro. Vi sto guardando non con i miei occhi, ma con quelli di 9 milioni di persone disperate, e non capisco che cosa sta succedendo in questo momento qui dentro, nel luogo in cui si dovrebbe decidere del destino di 9 milioni di persone che non ce la stanno facendo più. Per rispetto loro, e non di voi in quest'Aula, chiederò alla Presidenza di poter consegnare il mio discorso scritto agli uffici; sappiate però che qui dentro tutto si dà meno che l'impressione di pensare a quelle persone, e si dà anche l'impressione che le cose che noi proponiamo non siano neanche ascoltate.

Abbiamo proposto un reddito di cittadinanza per salvare la pelle a persone che si stanno suicidando, che non sanno che cosa fare tutti i giorni. Lo sapete quanto costa un chilo di pane? Vi chiedo se voi sapete quanto costa un chilo di pane. Lo sapete che esiste un chilo di pane che costa un euro e viene chiamato il pane dei poveri?

Per queste persone ho rispetto e per loro, come ho già detto, chiedo di poter consegnare il testo del mio intervento, ma sappiate che voi siete delle persone completamente distanti da questo Paese e non vi posso portare rispetto; scusatemi, ma non ve lo posso portare. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a consegnare il testo scritto del suo intervento, senatrice Paglini.

È iscritta a parlare la senatrice Petraglia. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, credo che forse noi tutti dovremmo portare più rispetto a quest'Aula e al ruolo che proviamo umilmente - almeno tanti di noi - a svolgere. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e PD)*. Le generalizzazioni, infatti, non fanno bene a nessuno.

Tutti abbiamo immaginato che la discussione di questa legge di stabilità si sarebbe svolta in maniera diversa. Ma siamo al tempo delle larghe intese, ed è stato detto che quella attuale è l'unica coalizione in grado di salvare il Paese. Il fallimento delle politiche economiche di questi anni ha portato il nostro Paese ad uno dei momenti più bassi di quella crisi economica iniziata ormai cinque lunghissimi anni fa.

Per noi di Sinistra Ecologica e Libertà la discussione della legge di stabilità avrebbe dovuto essere l'occasione per tradurre in proposte concrete e in poste numeriche alcune priorità: un piano straordinario per il lavoro; investimenti nell'innovazione, nella cultura e nell'istruzione; riduzione della corruzione e degli sprechi; risanamento ambientale.

La legge di stabilità è a dir poco imbarazzante non tanto per le scelte che noi consideriamo sbagliate, come - ad esempio - quella annunciata alcuni giorni fa di una nuova ondata di privatizzazioni e di svendite, ma perché non fa alcuna scelta strategica. E nel momento più basso della crisi è la scelta peggiore: scegliere di attendere che il meccanismo stritolante del liberismo economico faccia il proprio corso, sperando che il ciclo economico si riprenda, sperando che i timidi segnali di ripresa che si affacciano in alcune aree d'Europa possano lambire ed intercettare anche l'Italia.

Dinanzi a questa scelta passiva e attendista, risparmiateci almeno il *mantra* che abbiamo sentito in questi giorni che "il 2014 sarà l'anno della ripresa"; ormai lo avete detto da troppo tempo. Una finanziaria vuota come questa è la resa totale della politica all'economia, l'ammissione da parte della classe dirigente che ha governato il nostro Paese del proprio fallimento, dell'incapacità di intervenire per regolare il mercato e indirizzarlo; una resa totale della politica all'economia.

Non deve stupire allora la rabbia e la delusione dei cittadini verso la politica, il distacco crescente tra cittadini ed istituzioni: è proprio legato a questa incapacità di decidere, di agire, di non assumersi le proprie responsabilità. Altro che ripresa; così si conteranno solo macerie. E questa deresponsabilizzazione non è dissimile a quella di coloro che vedono la colpa dei nostri mali soltanto nell'Europa, nell'euro, nelle politiche di austerità. Noi contestiamo duramente quelle politiche di austerità e di rigore, ma sosteniamo anche le forze politiche europee che si stanno adoperando a contrastare ed invertire l'austerità per imporre all'Europa un *social compact*.

Proprio il quadro di austerità e rigore poteva e doveva spingerci nella direzione di ripensare a un modello di sviluppo. In questi anni sono stati fatti tagli insostenibili allo Stato sociale per tutelare un capitalismo familiare incapace di rinnovarsi, che si è rivolto al pubblico solo per succhiare risorse e mantenere i vecchi privilegi. La strada giusta deve essere invece quella dell'innovazione e dell'ammodernamento del Paese.

Per uscire dalla crisi servono misure chiare che possano spostare le risorse dalle rendite alle attività produttive; serve tassare di più, in linea con altri Paesi, le rendite finanziarie e i patrimoni e detassare il lavoro e l'impresa. È necessario rendere più facile fare impresa, semplificare il fisco: ad esempio, lo Stato potrebbe inviare ogni anno ai lavoratori dipendenti le dichiarazioni dei redditi precompilate, come avviene in altre parti d'Europa. Serve abbassare il carico fiscale sui redditi bassi da lavoro e da impresa; serve che lo Stato sostenga le *start up*, prevedendo agevolazioni fiscali e normative, un sostegno costante a fare rete proprio per creare e agevolare i distretti; serve che la creatività di questo Paese, che è una delle nostre risorse, si rimetta in moto e sia incentivata. Questa legge di stabilità, invece, la impoverisce soltanto.

Ognuno, a partire dai giovani che vogliono più di tutti cambiare e smettere di sentir dire che l'unica soluzione sia emigrare all'estero, deve poter sentire che lo Stato è al proprio fianco a sostenere l'innovazione.

Non ci piace essere le Cassandre della politica, ma avevamo detto che i tagli lineari fatti dai precedenti Governi in tutti i settori avrebbero minato i diritti all'assistenza e alla salute dei cittadini, e ora i danni sono evidenti a tutti. È urgente ripristinare i principali fondi nazionali per le politiche sociali, proprio per attuare quei livelli essenziali di assistenza previsti dalla legge 8 novembre 2000, n. 328. Chiediamo che sia scongiurata per il 2014 l'introduzione di nuovi *ticket* sanitari e una rimodulazione della politica dei *ticket*, che sono un vero e proprio aggravio per le fasce di reddito medio-basse.

Siamo arrivati ad un punto in cui nei settori delle politiche sociali, nella sanità come nei servizi alla persona, non è più possibile tagliare; ogni ulteriore taglio rappresenterebbe la distruzione di servizi essenziali. Questo non lo diciamo noi: lo dicono i Comuni, le Regioni, che sono in grande difficoltà, e lo dicono persino quei sindaci e presidenti di Regione che in questi giorni sono nel più assoluto imbarazzo, perché tanti di loro sono espressione dei partiti che sostengono questo Governo che li sta mettendo in ginocchio, esponendoli alla rabbia dei cittadini.

I tagli lineari hanno mostrato l'incapacità dei cosiddetti ministri tecnici di entrare nel merito della spesa, di scardinare i meccanismi di potere che impediscono una gestione più efficace della spesa. Abbiamo bisogno con le stesse risorse di spendere meglio, di tagliare corruzione, clientelismo e sprechi e di indirizzare la spesa verso settori in cui si abbiano effetti moltiplicatori per l'economia.

Avevamo detto, in questi anni, che privatizzare le aziende pubbliche dell'acqua, come dell'energia o dei trasporti pubblici - e ricordo che Sinistra Ecologia e Libertà a Firenze è all'opposizione del sindaco Renzi proprio contro la scelta operata da quell'amministrazione di privatizzare l'azienda di trasporto pubblico - non avrebbe portato a maggiore efficienza né a benefici per la collettività, ma soltanto alla privatizzazione dei profitti. Ora, come previsto, l'aumento delle tariffe dell'acqua costringe a tentativi faticosi ma necessari per rincorrere la ripubblicizzazione anche in Italia, così come hanno già fatto grandi città all'estero.

Serve un piano straordinario di contrasto all'evasione fiscale, cominciando a restituire alla Guardia di finanza quelle risorse necessarie per potenziare strumenti ed organici.

Invece, questo Governo propone di svendere, nel momento più basso della crisi, aziende strategiche come la SACE, Fincantieri, ENI, Grandi Stazioni e STM. È la solita soluzione italiana: invece di rendere più efficiente il sistema o tagliare costi e privilegi inutili si vendono i punti forti della nostra economia, rinviando il problema e facendone pesare il costo sulle generazioni future.

Quel piano straordinario per il lavoro dovrebbe essere in grado di creare in tre anni 300.000 posti di lavoro attraverso la ristrutturazione e messa in sicurezza di edifici pubblici, nel settore delle energie rinnovabili, nell'assetto idrogeologico, nella valorizzazione dei beni culturali e del patrimonio artistico,

nei servizi alla persona e all'istruzione. Questo intervento porterebbe 2 miliardi di entrate fiscali.

Il blocco dei contratti dei dipendenti pubblici e il blocco del *turnover* nel pubblico impiego per i prossimi anni è destinato a produrre precarietà e povertà, quella stessa povertà che ancora rischiano i tanti esodati, un problema ancora aperto e che è una delle più grandi vergogne di questo Paese.

Siamo per introdurre un progetto pilota per la sperimentazione di forme di reddito di cittadinanza, così come proponiamo di tagliare e razionalizzare le spese per la difesa, nonché di tagliare la spesa per la produzione degli F35, delle navi da guerra e delle fregate FREMM.

E quanto ancora, in questo Paese, dobbiamo aspettare per risparmiare quei 450 milioni di euro, che è quanto costa ogni anno il finanziamento della missione militare in Afghanistan, e destinare invece risorse a progetti di cooperazione allo sviluppo per avvicinarci così agli impegni presi dal nostro Paese in ambito ONU ed OCSE?

Proponiamo di investire 3 miliardi nella ricerca e nell'innovazione nei prossimi tre anni e di mettere a disposizione 4 miliardi per sostenere programmi quadro di sviluppo del sistema industriale: non riusciamo a capire perché tutte le volte che si parla di ricerca mancano le risorse. Non è accettabile che ancora una volta sia stato respinto l'emendamento per la stabilizzazione dei ricercatori, precari da oltre venti anni.

Si parla tanto del modello tedesco, che è un modello che ha investito in ricerca, tecnologia, qualità, e prima di tutto sull'educazione. Proviamo allora a seguire quell'esempio: investiamo nel diritto allo studio; investiamo nell'edilizia scolastica ed universitaria e per il fondo di finanziamento ordinario dell'università.

Ieri è stata la Giornata contro la violenza sulle donne, e forse un segnale concreto per far sentire la presenza del Governo sarebbe stato finanziarie seriamente, come tanti emendamenti hanno chiesto, il fondo nazionale contro la violenza sulle donne che è davvero molto ristretto.

Concludo ricordando che ancora una volta registriamo una sconfitta, l'ennesima, sull'emendamento sugli enti lirici, quello che abbiamo discusso in occasione del decreto cultura e poi del decreto sulla pubblica amministrazione, che prevede la possibilità di non creare esuberi e soprattutto di creare stabilità nel lavoro. Invece ancora una volta un emendamento ampiamente condiviso è stato respinto.

Ci viene solo da dire che ormai è chiaro a tutti che quella oggi in esame, che dovrebbe essere la legge di stabilità, ha evidentemente il compito di stabilizzare precariato e licenziamenti. Di questo il Governo si assumerà fortemente le responsabilità. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e della senatrice De Pin).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Montevecchi. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signor Presidente, anche io limiterò molto il mio intervento. Vorrei ricordare soltanto un fatto. Agli inizi di maggio, il Presidente del Consiglio, rispondendo al conduttore di una trasmissione televisiva su RAI 3 che gli chiedeva «Promette che questa volta non ci saranno tagli per la cultura, la scuola e la ricerca?», rispose in modo categorico: «Mi prendo l'impegno: se ci saranno dei tagli mi dimetto».

Sarà che stare seduti sulla poltroncina bianca, forse, dava l'idea di essere su Marte e di parlare a dei marziani che non si sarebbero ricordati di queste parole, sarà che la profonda allegria per la incassata fiducia, e quindi lo stato euforico, hanno portato, forse, il nostro Presidente a straparlare, sarà forse che il Presidente mentiva sapendo di mentire, in ogni caso noi oggi siamo qui a ricordare al presidente del Consiglio Letta le sue parole e l'impegno preso di fronte a milioni di italiani.

Poiché siamo tutti in trepidante attesa di questo maxiemendamento, che porterà cose però assai piccine (e, quindi, è già un ossimoro nella sua stessa essenza), avendo quindi egli il tempo - e sono sicura che, volendo, il tempo c'è - per tentare di mantenere fede a questa promessa, noi ci riserviamo di attendere il maxiemendamento e, qualora il Presidente del Consiglio avesse dimenticato la sua promessa, di ricordargliela poi in modo molto più grillino. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mauro Giovanni. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni *(GAL)*. Signor Presidente, vengo dalla Sicilia, anzi dalla provincia più a Sud

dell'intero Paese. Pensi, signor Presidente, che si trova 100 chilometri a Sud rispetto al parallelo di Tunisi, tanto che mi sembra Padania la stessa Tunisi.

Ebbene, credo che questa distanza la si colga non solo geograficamente ma anche dal punto di vista dei temi che il disegno di legge di stabilità oggi in esame sta affrontando. È una distanza non di carattere economico. Ci mancherebbe! In qualunque lembo della nostra Nazione qualunque cittadino è assolutamente consapevole che agiamo in un sistema di ristrettezze economiche, in un sistema più ampio di rispetto di norme, di patti. Ma la legge di stabilità può e deve essere, prevedendo anche una programmazione pluriennale, almeno il luogo dove si cominciano ad individuare quali sono le strategie.

Non per forza ciò che è strategia, idea, prospettiva, voglia di crescere, di esistere, di svilupparsi, deve avere una dotazione finanziaria. Ci pare però che in questo disegno di legge di stabilità manchi persino la voglia di individuare quale possa essere una via d'uscita rispetto a ciò che lo SVIMEZ chiama la desertificazione galoppante del Mezzogiorno d'Italia. Sembra perfino che manchi quello sforzo, che è anche morale, di dire: queste sono le linee che individuiamo per la crescita.

La parte Sud del nostro Paese è infilata proprio dentro quel Mediterraneo che da tutti gli osservatori, anche internazionali, e anche dagli altri Continenti è considerato come il centro dell'incremento dei commerci mondiali. Il Sud-Est asiatico, l'India e la Cina ormai hanno ritrovato il Canale di Suez come approdo per le loro produzioni rispetto alla distribuzione in Europa e in Africa. Noi, infilati come siamo nel mar Mediterraneo, non riusciamo a cogliere, anche dal punto di vista della logistica, le grandi opportunità che il nuovo sistema socioeconomico indica e la geopolitica sta disegnando.

Allora, alla popolazione del Sud, ma soprattutto ai giovani del Sud, quale prospettiva stiamo dando? Signor Presidente, se non riusciremo a tenere ancorate al nostro territorio le nuove generazioni, le intelligenze esistenti, perché le costringiamo (nella fase di studio e soprattutto in quella in cui vengono messi a reddito quegli stessi studi) a lasciare il Mezzogiorno d'Italia, non avremo prospettive. Lo sviluppo del territorio complessivo dell'Italia passa attraverso la valorizzazione della cultura e della formazione di una classe dirigente che deve poter rimanere sul territorio.

Mi dispiace veramente che questa notte si sia interrotto il dibattito in 5a Commissione permanente, dove abbiamo cercato di lavorare con molta serietà. Agli amici che ieri si sono attardati a svolgere discussioni più lunghe, forse in una forma di ostruzionismo rispetto all'attività parlamentare, voglio dire che in fondo hanno impedito ai parlamentari (ognuno di noi è un parlamentare che rappresenta la Nazione) di approfondire questi temi.

Amici della Lega, vi siete attardati anche a fare i conti sugli emendamenti che riguardavano il Nord o il Sud, ma quante volte noi abbiamo rinfacciato all'ANAS, alle Ferrovie dello Stato e a tante altre strutture - che poi sono i veri detentori dei soldi dello Stato - che investono soltanto da Roma in su, che hanno soltanto piani di sviluppo che riguardano quella parte geografica del Paese?

PRESIDENTE. La invito a concludere.

MAURO Giovanni *(GAL)*. Sto concludendo, signor Presidente.

L'enorme disparità che noi paghiamo nelle infrastrutturazioni, nella vita e nella formazione universitaria è una sperequazione rispetto alla quale lottiamo. E noi avremmo voluto che venisse affrontata anche nella strategia del disegno di legge di stabilità oggi al nostro esame. *(Applausi dal Gruppo GAL)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Consiglio. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio il senatore Giovanni Mauro per avere sdoganato anche in quest'Aula la Padania. Credo che mai come in questo periodo siano presenti al Governo così tante persone che mettono chi sta a casa nella condizione di non essere assolutamente fiducioso.

Stabilità è senza dubbio la parola più gettonata da tutti i componenti del Governo. Infatti, non c'è un membro dell'Esecutivo che non la invochi a gran voce, certo e fiducioso del fatto che una dose di maggiore stabilità possa avviare quella agognata ripresa economica. Non c'è giorno, signor Presidente,

che l'Unione europea non ricordi dalla lontana Bruxelles quanto sia strategica una serenità politica dell'Italia che permetta al Paese di intraprendere le grandi riforme tanto auspicate; la stessa Europa, però, si dimentica di aver contribuito alla recessione di mezzo Continente con le politiche di rigore fiscale, oggi rinnegate persino dagli stessi fautori.

In un contesto così descritto, arriva in Aula il provvedimento cardine della pianificazione finanziaria di questo Paese e non poteva, signor Presidente, che chiamarsi legge di stabilità. Il suo nome, tuttavia, tradisce la sua storia, il suo *iter* parlamentare e soprattutto i suoi contenuti. Per maggiori informazioni si può chiedere ai colleghi della Commissione bilancio e io, a nome del mio Gruppo, ringrazio la nostra collega Comaroli per aver lavorato per migliorare il provvedimento *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Bulgarelli)*.

Ci siamo trovati a essere da soli gli indefessi oppositori di questo testo che non ci ha visti per niente soddisfatti. Ecco allora che l'approdo del testo, così come oggi lo conosciamo, ricorda molto più l'odissea di mitologica memoria che non un sereno dibattito parlamentare, come invece lo stesso presidente Letta aveva auspicato. Del resto, cosa attendersi di diverso da un documento che già dalla sua gestazione era stato tacciato persino dalla stessa Unione europea, fedele e servile alleata del Governo Monti prima e di quello Letta poi, come insufficiente e regressivo? Ovviamente nulla di buono, signor Presidente.

Tuttavia, se va male nelle modalità, va addirittura peggio nei contenuti, onorevoli colleghi. Il *premier* Letta lo aveva orgogliosamente definito come un provvedimento che non aumenta le tasse a carico degli italiani, e invece esso prevede un maggiore onere sui proprietari di casa e di immobili, affossando definitivamente un intero comparto, con una tassazione immobiliare che nel 2014 aumenterà ulteriormente.

Nel disegno di legge di stabilità in esame vengono stanziati 200 milioni di euro per i lavoratori socialmente inutili di Napoli, Palermo e Reggio Calabria. Una cifra del genere ci lascia tuttavia sbalorditi: perché, signor Presidente, non stanziare 100 milioni di euro anche per i lavoratori socialmente inutili della Puglia o della Basilicata? Forse questi sono di serie B? È noto infatti come l'investimento di risorse in questa direzione aiuta a sostenere la ripresa economica e aumenta il livello occupazionale del Paese; è invece più chiaro che servono a racimolare le migliaia di voti in grado di garantire agli eletti di turno il perpetuarsi di questi finanziamenti a pioggia.

Inoltre, signor Presidente, non dimentichiamo l'ennesimo confettino per le banche? Avevate già previsto benefici ed agevolazioni in loro favore nella versione iniziale del provvedimento, ma poi, presi da un'infatuazione degna di fidanzati quindicenni, avete pensato bene di portare un altro dono agli istituti di credito, concedendo loro un aiuto fiscale. Signor Presidente, è proprio vero: il primo amore non si scorda mai. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Caro collega Mauro, io addirittura il Canale di Suez lo chiuderei, perché da lì arriva un mucchio di roba proveniente dalla Cina e non passa la nostra produzione, è ferma. Da quel benedetto Canale di Suez non portiamo più un prodotto da nessuna parte.

Invece, in questa finanziaria (chiamiamola ancora al vecchio modo) vi siete però scordati dei disoccupati del Nord, di fare qualcosa di veramente concreto in relazione alle problematiche connesse al gioco d'azzardo; vi siete dimenticati di spiegare agli imprenditori che si suicidano per le tasse cosa volete fare per abbassare una pressione fiscale indegna di un Paese che possa definirsi tale. Vi siete dimenticati del manifatturiero e degli allevatori; avete omesso di spiegare ai nostri giovani laureati perché non convenga comprare un biglietto aereo per tentare la sorte in un Paese meritocratico e restare in questo Paese. Vi siete dimenticati di dire come stanno le cose, cioè che la cassa integrazione andrà a finire. Avete dimenticato di fare una lista degli sprechi e di farla certificare dal Ministero dell'economia e delle finanze.

In conclusione, per quanto riguarda i temi del lavoro, delle piccole e medie imprese, della ripresa, della produzione, in questo disegno di legge di stabilità siete fermi, come dei nanetti nel giardino che spiano dalla siepe una ripresa economica che, proprio perché siete nanetti, non riuscite nemmeno a vedere. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Molte congratulazioni.)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Carraro. Ne ha facoltà.

CARRARO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, il candidato favorito alle prossime elezioni primarie del Partito Democratico, il sindaco Renzi, ha detto che il Senato deve essere abolito. Mi sembra che le modalità con le quali noi stiamo affrontando la discussione di questa legge di stabilità gli diano ragione. Francamente, infatti, signor Presidente, c'è qualcosa nei nostri Regolamenti e nei nostri comportamenti - e questo a prescindere dalla qualità delle persone che a questo tema si sono dedicate, e che ringrazio - che non funziona, se esaminiamo un provvedimento da un mese e siamo qui a discutere senza sapere su cosa andremo a votare tra poche ore. Devo dire che non facciamo una bella figura, anzi la facciamo pessima.

Fatta questa premessa, mi concentro solo su un punto, che credo non sia secondario. Il nostro Paese non sta bene economicamente, non sta andando avanti. Facciamo parte dell'Unione europea. Quando un'azienda non va bene ci sono, di solito, due possibilità: una è l'amministrazione controllata e l'altra è un progetto di ristrutturazione.

Il progetto di ristrutturazione consiste nel sottoporre ai creditori la chiusura di un impianto, o l'acquisto di un brevetto o un investimento per ottenere una spinta. Se coloro i quali presentano il progetto sono credibili, può darsi che i creditori diano loro fiducia, magari finanziandoli e consentendo loro di svoltare. Essere sottoposti ad amministrazione controllata significa che qualcuno ti controlla e se spendi un euro devi dire dove lo prendi, altrimenti ti bloccano.

Nei confronti dell'Unione europea, anni fa, la Francia e la Germania hanno chiesto, in base a un progetto, di sforare il limite del 3 per cento nel rapporto tra debito e PIL. È stato loro concesso. La Francia ha usato male questa fiducia e ora si trova abbastanza in difficoltà; la Germania invece l'ha usata bene, ha sforato, è rientrata e ora le cose vanno bene: ha fatto riforme, tra l'altro sotto la guida di Schröder, un socialista, che ha presentato un programma di grande ristrutturazione, anche con sacrifici sociali.

Noi, invece, siamo dalla parte di quelli che si sono messi in amministrazione controllata. Appena tagliamo un'imposta o programmiamo una spesa, ci chiedono come copriamo quella spesa. Così non andremo avanti. Dovremmo ristrutturare il nostro Paese.

Faccio un piccolo esempio. A cominciare dalla Presidenza della Repubblica, a scendere fino al più piccolo Comune o alla più piccola comunità montana, abbiamo degli immobili che sono i più belli, i più grandi e i più costosi di tutto il mondo. Dovremmo ridurre questo patrimonio. Tutte le aziende ridimensionano il *back office*, noi invece facciamo esattamente il contrario.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore.

CARRARO *(FI-PdL XVII)*. Negli ultimi vent'anni, da quando c'è la cosiddetta seconda Repubblica, tutti, Presidenza del Consiglio, Ministeri, Regioni, Comuni, Province (che vogliamo chiudere), hanno aumentato gli spazi e il personale; eppure tutte le aziende hanno le tecnologie che consentono di ridurre queste spese di *back office*.

Purtroppo, né nel testo che stiamo discutendo, né in quello che voteremo tra qualche ora, vi è alcuna prospettiva di ristrutturazione seria del nostro Paese.

Non è un caso se la contrazione della spesa non viene mai delegata a un Ministero, ma a un commissario per la*spending review*. Purtroppo, fino ad ora hanno fallito tutti, e non vedo in prospettiva che Cottarelli ce la faccia. *(Applausi del senatore Candiani)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lepri. Ne ha facoltà.

LEPRI *(PD)*. Signor Presidente, la legge di stabilità configura una manovra da 12 miliardi, di cui circa 7 miliardi per nuovi interventi (minori entrate e maggiori spese), e circa 4 miliardi per minori spese e maggiori entrate. Quindi, è una manovra significativa dal punto di vista economico e delle scelte che il Governo, in modo particolare, ha inteso fare.

Io penso di poter esprimere un giudizio largamente positivo su molte delle scelte che sono state fatte; ne cito alcune tra le tante: l'incremento dell'imposta di bollo sulle transazioni finanziarie; la tassazione sugli immobili non locati; un primo sforzo sul cuneo fiscale sia per le imprese sia per i lavoratori (in

modo particolare, segnalo gli sgravi INAIL); la ristrutturazione energetica; l'IMU per gli immobili strumentali delle imprese. Oppure, le prime importanti scelte, dopo tanti anni di fermo, che riguardano le grandi opere pubbliche: il Corridoio adriatico, il materiale rotabile, ma anche il miliardo di sforamento al Patto di stabilità consentito ai Comuni per le piccole opere, di cui tanto abbiamo bisogno.

Voglio anche ricordare lo sforzo cui prima faceva riferimento il presidente Azzollini per incrementare il fondo per la non autosufficienza. Si tratta di alcuni dei più importanti risultati che pensiamo di poter annoverare, ma vorrei dire, all'opposto, che vi sono anche diversi punti in sospeso, che voglio pensare siano tutti nell'agenda del Governo e del Parlamento, cosicché anche il lavoro parlamentare di queste ultime settimane non resti semplicemente alla cronaca, sapendo che la razionalizzazione è un percorso che non può evidentemente fermarsi a una tappa come quella della legge di stabilità.

Non c'è un segno positivo, anzi, c'è un segno negativo per quanto riguarda i fondi per le politiche sociali e i giovani; c'è un nulla di fatto, cioè nessun aumento, nonostante una mozione votata in quest'Aula, per il contrasto alla povertà, e fanno bene i colleghi che sono intervenuti prima di me a ricordare la drammatica situazione di milioni di italiani che vivono in una condizione sempre più precaria.

Sui figli a carico non vi sono segnali particolari, se non probabilmente - ce lo auguriamo - le detrazioni per figli a carico sul TRISE (o come si chiamerà il nuovo tributo locale); contiamo per lo meno che siano confermati gli stessi sgravi previsti lo scorso anno.

Non c'è nulla o quasi sui lavori utili per i giovani, sapendo che, in attesa dell'auspicata ripresa, non possiamo pensare di attendere un futuro indefinito per dare ai giovani per lo meno qualche occasione di lavoro, seppure precaria e temporanea. Penso alla necessità di diffondere l'esperienza del servizio civile e dei tirocini formativi.

Non c'è nulla - e davvero di questo mi dolgo - per finanziare di più i ricercatori, in modo particolare i giovani ricercatori nelle università. Abbiamo fatto molto per far rientrare i giovani migliori che studiano e insegnano all'estero, ma poi non troviamo le risorse per trattenerli.

C'è ancora troppo poco per le piccole spese; forse si poteva fare di più per consentire ai Comuni di derogare al Patto di stabilità in misura maggiore. Vedo con fatica, per esempio, un disegno forte per l'internazionalizzazione del *made in Italy*, in modo particolare per quanto riguarda l'agroalimentare.

Si chiederà come si poteva fare tutto questo in assenza di risorse. È una obiezione legittima, tanto più nella misura in cui abbiamo avuto a che fare con il macigno indebito e inopportuno dell'IMU, che in qualche modo però il Governo e anche la maggioranza hanno dovuto subire, tolta anche a chi poteva pagarla.

Con i nostri emendamenti abbiamo individuato ragionevoli percorsi per recuperare risorse, che hanno visto in larga parte - lo dico al Governo perché c'è sempre tempo per rimediare - una grande disattenzione e disillusione rispetto alle proposte avanzate.

Avevamo - per esempio - proposto di incrementare l'incidenza sulle pensioni cosiddette d'oro, sulle pensioni significativamente alte, attraverso un contributo di solidarietà, che al contrario sfiorerà solamente chi è andato in pensione - forse in parte e anche in modo inopportuno - con il meccanismo retributivo.

Forse c'è da compiere - lo dico sapendo che lo stesso Ministro ha pronunciato parole chiare al riguardo - un lavoro coraggioso di riforma dei *ticket* nella farmaceutica, senza lasciare che l'uomo della provvidenza, «*mister* forbice», si sostituisca a Ministri che non sembrano avere la forza o il coraggio di procedere.

Abbiamo indicato soluzioni per quanto riguarda la farmaceutica, misure come quella battezzata «Tobin *tax*», anch'essa non considerata, e poi i giochi d'azzardo e via dicendo.

In conclusione, ci sono ancora, secondo noi, con gli emendamenti presentati dal Gruppo del Partito Democratico, grandi spazi per recuperare risorse da destinare alla crescita e all'equità.

Voglio non solo pensare ma anche credere che la legge di stabilità sia solo una prima tappa

dell'importante percorso riformista che penso debba accelerare. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, all'inizio della seduta, all'apertura dei lavori, avevo chiesto tempi diversi di lavoro, e non per una questione di appartenenza a un Gruppo. In un momento di crisi economica seria come quella attuale, reputo necessario un approfondito dibattito del Senato in materia di stabilità. Sono in gioco, Presidente, interessi forti, diritti dei cittadini, diritti delle persone che non hanno di che continuare a vivere.

Rispetto a un disegno di legge di stabilità che introduceva limitazioni alla rivalutazione delle pensioni che io chiamo minime, fino a 3.000 euro, e mi pare anche superiori a 3.000 come pensioni d'oro, non sono d'accordo. Ora devo rendermi conto che non se ne parla più perché ce lo dice la stampa. Vengo meno alla mia funzione e lei, Presidente, doveva tutelarla.

È vero che ho presentato emendamenti non a titolo personale ma corrispondenti all'unanimità di quanto aveva deciso la Commissione giustizia. Lei sa meglio di me, in particolare, qual è l'apporto dei precari della giustizia in alcuni uffici giudiziari. Pur avendolo presentato con la stessa copertura della passata stabilità, è stato dichiarato inammissibile. Per fortuna, mi è stato detto che il mio emendamento, negli stessi termini e con le stesse parole, è stato fatto proprio dal Governo. Non so, Presidente, che cosa io debba o meno ritenere. Dovremo vedere e quindi, come può rilevare, si tratta di una discussione generale inutile.

Allo stesso tempo devo dirle che, quando ho dato la fiducia al Governo, che ho ribadito il 2 ottobre, ho avuto fede nel Presidente del Consiglio, il quale ha garantito che la tassazione sulla casa sarebbe stata modulata diversamente e quest'anno non si sarebbe pagata l'IMU. Ora, Presidente, vuol dirmi come faccio io a discutere senza sapere che fine fa la seconda rata dell'IMU? Devo avere fiducia in quello che la stampa dice per il futuro e devo avere fiducia in quello che la stampa mi dice sulla modifica intervenuta questa notte sulla tassazione della casa.

Lei, Presidente, sa meglio di me che alcuni Comuni, anche grandi, hanno provveduto a modificare l'indice di 1,6 soltanto negli ultimi giorni e, stando alla stampa, dovrebbe essere questa la modifica. Noi stiamo discutendo senza avere la cognizione dell'oggetto del dibattito. Signor Presidente, è la prima volta dal 2006. Solo nelle vecchie finanziarie si è verificato qualche volta che non ci fosse la relazione.

Il presidente Azzollini ha detto oggi che non sono riusciti a completare i lavori. Se fossi stato al suo posto, avrei detto che domani avremmo votato la decadenza di Berlusconi, se è questo il problema, e poi avremmo continuato a discutere per altri dieci giorni. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Candiani)*. Altrimenti non avremo mai la possibilità di avere un'esatta cognizione degli interventi necessari. Sul cuneo fiscale, qual è l'intervento? Se per ipotesi si portano dieci euro nelle tasche degli operai, io voterò contro perché è poco, perché non è possibile combattere la crisi economica senza elevare i consumi e per fare questo dobbiamo garantire le fasce più deboli. Tutto questo, Presidente, io non lo so, come non lo sa lei, a meno che non abbia avuto un testo provvisorio. Io non ce l'ho.

È questa la ragione per cui credo che continuando così continueremo un dibattito inutile, e valuteremo le singole questioni mezz'ora prima di votare sì o no alla fiducia, quando ci arriverà il testo. *(Applausi dei senatori Candiani e Serafini)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Morra. Ne ha facoltà.

MORRA *(M5S)*. Signor Presidente, occuperò molto meno tempo dei cinque minuti a mia disposizione. Colleghi, a parte il fatto che ragionare di una delle leggi fondamentali dello Stato con un'Aula semideserta è veramente avvilente e testimonia come noi eletti abbiamo a cuore il Paese, voglio ribadire innanzitutto che le procedure con cui si arriva a questo atto sono assolutamente inaccettabili. Nuovamente si impedisce al Parlamento e, quindi, al popolo tutto di poter intervenire su ciò che veramente determina il sentire e lo sperare nei prossimi mesi e anni di tutti noi.

Detto questo, non volendo entrare nel merito, perché sono troppe le assurdità, le infamie e le piccinerie

che questa legge di stabilità presenta, voglio semplicemente ricordare le parole di una persona che tanti dovrebbero ancora oggi avere in considerazione: «Quando si chiedono sacrifici alla gente che lavora, ci vuole un grande consenso, una grande credibilità politica e la capacità di colpire esosi e intollerabili privilegi». Voi che siete espressione della peggiore partitocrazia; ricordatevi che queste parole le ha pronunciate Enrico Berlinguer. *(Commenti del senatore Buemi)*. Mi fa piacere sentire reazioni. Chiedetevi in coscienza se abbiamo fatto il massimo per abbattere i privilegi di cui ancora oggi il Paese in una sua piccola parte dispone e che, se soppressi, potrebbero tornare ad essere risorse per risolvere i problemi dei cittadini, dei contribuenti, della gente che lavora e che viene offesa dal comportamento di questo Parlamento e, ancor più, di questo Governo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ceroni. Ne ha facoltà.

CERONI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, onorevoli membri del Governo, onorevoli colleghi, nessuno avrebbe immaginato, il 16 novembre 2011, data di insediamento del Governo Monti, messo in campo dal Presidente della Repubblica con minuziosa cura ed enfasi per salvare l'Italia, che a distanza di due anni il nostro Paese si sarebbe trovato nella disastrosa condizione economica e finanziaria nella quale si trova oggi.

Credo che la discussione sulla legge di stabilità, ancorché compressa, sia l'occasione giusta per valutare i risultati conseguiti. Ci sono parametri obiettivi che sono in grado di rendere chiaro e inequivocabile tutto.

Nel novembre 2011, il debito pubblico italiano era di 1.905 miliardi di euro, come certificato dalla Banca d'Italia il 15 gennaio 2012 sul suo bollettino. Oggi il debito pubblico certificato il 13 novembre 2013 sempre della Banca d'Italia, riferito al mese di settembre, è di 2.068 miliardi di euro, dopo che a giugno ha toccato i 2.076 miliardi di euro. Considerato che in questi due anni il debito pubblico è cresciuto alla media di 7-8 miliardi al mese, aggiungendo a quanto maturato 15-16 miliardi per i mesi di ottobre e novembre, in questi ultimi due anni il debito pubblico è salito di circa 180 miliardi di euro: un bel risultato dopo due anni di lacrime e sangue.

Il PIL nel 2011 era cresciuto dello 0,4 per cento rispetto al 2010, nel 2012 del -2,3 per cento rispetto al 2011 e nel 2013 -1,9 per cento rispetto al 2012: 65 miliardi di PIL persi in due anni.

La disoccupazione era al 9,6 per cento nel 2011; nel 2013, a settembre, siamo al 12,5 e a fine anno raggiungerà il 13 per cento.

La pressione fiscale nel 2011 era al 42,5 per cento, oggi siamo al 44,3 per cento.

Nonostante la spesa pubblica primaria sia sostanzialmente rimasta invariata in termini nominali, il rapporto tra il debito pubblico e il PIL è aumentato di 13 punti ed è passato dal 120 per cento al 132,7 per cento come è previsto per fine anno.

Queste sono le cifre del disastro economico realizzato in questi due anni. È evidente che le politiche operate basate esclusivamente sulla tassazione selvaggia hanno determinato una pesante recessione. L'azione scriteriata di aumento indiscriminato della tassazione si è rivelata inutile e controproducente.

In questi due anni i tagli alla spesa pubblica sono stati fittizi e risibili, né tanto meno avete agito per eliminare sprechi, malversazioni e corruzione, perché dobbiamo dircelo: nel settore della spesa pubblica si nascondono potere, clientele e consenso, cui di questi tempi è difficile poter rinunciare. Avete insomma sprecato due anni.

Rispetto a questa situazione sempre più drammatica e in progressivo peggioramento, il Governo continua a rimanere inerte.

La legge di stabilità 2014 che stiamo discutendo poteva essere l'occasione per imprimere una svolta, per dare uno *shock*, come si era detto, all'economia, mentre è l'ennesima occasione perduta.

Non so con quale faccia vi presenterete a Bruxelles con questa legge, che sarebbe più corretto chiamare «mille marchette». *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Le piccole cose ci possono stare, in una legge, ma inseriamole in altre leggi specifiche, andiamo a Bruxelles con i nostri obiettivi precisi di contenimento del debito e di finanza pubblica.

In questi giorni non ho sentito un partito, un sindacato, un'associazione di categoria, un giornale, un

cittadino esprimere un giudizio positivo su questo disegno di legge.

Nel quadro economico, è evidente, ci sono solo maggiori entrate: 7 miliardi nel 2014, 16 miliardi nel 2015, 19 miliardi nel 2016 ed è tutto sottostimato, perché poi le entrate maggiori saranno di più.

Bisognava invece operare energici tagli alla spesa pubblica per coprire minori tasse e imposte sul lavoro e sulle imprese. Meno tasse rilanciano la competitività e contestualmente la domanda. Bisogna migliorare la competitività delle imprese abbassando il costo del lavoro per unità di prodotto rispetto agli altri Paesi europei per intercettare almeno la domanda che viene dall'estero, perché in Italia è tutto fermo.

Bisognava sostenere la domanda interna, con più soldi in busta paga: 1,5 miliardi sono risibili. Per contro, avete aumentato l'IVA, determinando la contrazione dei consumi e del gettito: le entrate dell'IVA, nonostante l'aumento dell'aliquota, sono diminuite, con una perdita sostanziale di 30 miliardi di euro in termini di minori entrate complessive.

La *spending review* è ancora al palo. Prima abbiamo pagato il commissario Enrico Bondi e adesso il commissario Carlo Cottarelli, ma di come, dove e quando tagliare non c'è traccia. Neanche la riforma delle Province siete riusciti a portare a compimento, nonostante ne parlate da anni.

Vi avevamo chiesto di alzare l'area «*no tax*» a 12.000 euro per tutte le categorie a basso reddito (lavoratori dipendenti, pensionati, lavoratori autonomi), perché non si può chiamare a pagare le tasse chi guadagna 650 euro al mese. Avete detto di no.

Vi avevamo chiesto di eliminare l'IMU sulla prima casa, sui terreni, sui fabbricati agricoli e su quelli in cui si svolgono le attività produttive: come fa un'azienda a pagare l'IMU sul fabbricato in cui lavora, se non lavora, visto che la produzione di migliaia di aziende è ferma? Voi ci avete propinato una nuova tassa, la IUC, che determinerà un maggiore prelievo di 10 miliardi: vedrete infatti che a regime, rispetto ai 20 miliardi pagati nel 2013 al netto della tassa sulla prima casa, arriveremo a 30 miliardi.

Bisognava sostenere l'edilizia, che è un settore trainante, attorno al quale ruotano circa altre 37-38 attività collaterali: questo settore viene invece massacrato.

Bisognava fare le riforme strutturali per migliorare la competitività del sistema: non è stata fatta alcuna riforma.

Il Governo continua a vivere alla giornata, continua a galleggiare sui problemi, continua - e questo irrita - a giocare con la comunicazione, attraverso conferenze stampa, messaggi e proclami, che non fanno altro che irritare le persone, le famiglie e le imprese che si trovano a combattere ogni giorno tra mille difficoltà sempre più insuperabili. Almeno abbiate la decenza di tacere per un po'.

Per concludere, vi domando: come faremo dal 2015 ad abbattere il debito pubblico nelle proporzioni rilevanti imposte dal *fiscal compact*? Quando ci penseremo, l'anno prossimo?

Non ci siamo proprio. Avevamo espresso riserve su questo provvedimento fin dalla sua presentazione. In Commissione avevamo sperato di migliorarlo e, ancorché non abbia concluso il suo *iter*, il provvedimento è nettamente peggiorato, arricchendosi di quelle marchette al limite della provocazione.

A questo proposito, consentitemi di richiamare a titolo esemplificativo la proposta contenuta in uno dei subemendamenti al testo della legge. Si prevede che gli enti pubblici in Calabria siano autorizzati ad assumere lavoratori dal 1° gennaio 2014, anche in posizioni sopranumerarie, con un contratto a tempo indeterminato: dunque, mentre dobbiamo tagliare la spesa pubblica, continuiamo ad assumere persone che non servono. Si prevede ancora, sempre con riferimento agli enti pubblici in Calabria, la concessione di una somma pari a 40.000 milioni di euro in caso di dimissioni volontarie presentate entro il 31 dicembre 2013 per lavoratori che hanno superato i 60 anni di età: ma i lavoratori sono tutti uguali, sia che abitino in Calabria, in Sicilia, nelle Marche o in Toscana.

Anche se non conosciamo il testo definitivo che sarà posto in votazione in quest'Aula, il giudizio su questo provvedimento è fortemente negativo e difficilmente potrà avere il nostro sostegno. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Ambrosio Lettieri. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, è la prima seduta d'Aula nella quale intervengo come membro del nuovo Gruppo parlamentare di Forza Italia. Devo dire, Presidente, che speravo di poter intervenire con ben altro stato d'animo. Speravo di poter intervenire con un atteggiamento propositivo nella direzione di un doveroso concorso all'individuazione nell'Aula del Senato di un percorso che si sarebbe irrobustito ancora di più in termini di progettualità, al fine di dare una prospettiva rassicurante al Paese. Mi rendo conto, tuttavia, che così non è. Quindi, certamente intervengo, ma molto malvolentieri, intervengo crucciato, anche perché, Presidente, il suo compito non è assolutamente grato: un'Aula sguarnita, un dibattito asfittico nei tempi ma non nei contenuti, che ho apprezzato, che avrebbe meritato ben altro tipo di impostazione nel merito e nel metodo.

Signor Presidente, fra qualche giorno tornerò nella mia Puglia, nel mio Mezzogiorno, nella mia città, dove tento con fatica, ma anche con schiena dritta e con grande dignità, di coagulare un consenso politico nella consapevolezza che la legittimazione di chi svolge un mandato popolare viene dalla gente. Ebbene, arriverò nella mia terra e racconterò quello che è successo; mi assumerò alcune responsabilità e necessariamente dovrò attribuire altre responsabilità ad un'architettura istituzionale che fa acqua da tutte le parti e ad un'incapacità, ad un'inconcludenza di forze politiche che in Italia non riescono a fare quello che si riesce a fare in Germania. In Germania le grandi coalizioni riescono a fare addirittura cose che più piccole coalizioni non sarebbero riuscite a fare per il bene del Paese.

Noi, con le grandi coalizioni, riusciamo a mantenere irrisolti i problemi centrali e arriviamo a discutere di una legge di stabilità che non c'è. Potrei dire che il giudizio è sospeso, ma non posso omettere di esprimere, accanto ad un giudizio sospeso, che in modo compiuto e sereno esprimerò fra qualche ora, dopo aver letto le disposizioni e i *diktat* che arriveranno dall'alto, il mio sdegno e la mia deplorazione per la ferita profonda che viene inferta alla democrazia parlamentare.

Ricordo le parole che il Primo Ministro espresse in occasione del suo insediamento, riscuotendo anche il mio convinto applauso ed il mio sostegno: la necessità di non strozzare mai il dibattito parlamentare e di limitare al massimo l'intervento del Governo per lasciare spazio al contributo, al dibattito, alla formazione di un pensiero solido e robusto derivante dal confronto che si forma nel dibattito dell'Aula parlamentare; dibattito che non c'è.

PRESIDENTE. La invito a concludere.

D'AMBROSIO LETTIERI *(FI-PdL XVII)*. Concludo volentieri, caro Presidente, non le sottraggo tempo, perché so che lei è seduto oggi sulla sedia della sofferenza; quindi, ridurrò anche il suo disagio.

Non esprimo solo il mio sdegno, Presidente, non esprimo soltanto la mia deplorazione e il mio disappunto, ma esprimo la riflessione che penso in modo quasi unanime le forze sindacali, le forze datoriali, le massime rappresentanze del mondo produttivo del nostro Paese hanno espresso nel commentare questa legge di stabilità, facendo eco - ahinoi - a quanto hanno affermato il commissario Rehn e la Commissione dell'Unione europea su una legge di stabilità che non consente all'Italia di traguardare in modo adeguato, salvo modifiche dell'ultimo momento, gli impegni assunti.

Non ci sono politiche per la famiglia e per i giovani; è tradito il principio di sostegno all'università come agenzia formativa e come motore di crescita sociale del nostro territorio; soprattutto - mi permetterete di dire - non ci sono politiche per il Mezzogiorno, anzi c'è una politica contro il Sud, che è scritta finanche nelle attività di sostegno all'università, che penalizzano il Mezzogiorno con un *turnover* e una politica assunzionale che evidentemente ancora di più divarica le differenze fra il Nord e il Sud del Paese, rendendo demagogico e sterile quel ritornello, ormai stancamente ripetitivo nelle Aule del Parlamento, che non cresce il Paese se non cresce il Sud. Stiamo ammazzando il Paese, perché ammazziamo il Sud, ammazziamo i giovani, non diamo prospettive di sviluppo alla nostra impresa, manteniamo inalterata la pressione fiscale e il costo del lavoro e, da ultimo, manchiamo di presentarci all'Europa con la schiena dritta per chiedere ciò che è necessario si chieda: una inversione di tendenza rispetto ad una Europa che probabilmente ha interesse ad avere un'Italia debole economicamente e fragile politicamente.

In questa direzione, signor Presidente, si svolgono le mie considerazioni ed il voto si riserva di

attingere dalle valutazioni che verranno poste dal Governo con il maxiemendamento, il cui testo ancora non conosciamo. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Colleghi, salutiamo gli studenti dell'Istituto comprensivo statale «Convenevole da Prato» (Po), che seguono i nostri lavori. *(Applausi).*

Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1121e 1120 (ore 12,42)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Biasi. Ne ha facoltà.

DE BIASI *(PD)*. Signor Presidente, è evidente che il ripristino dei 2 miliardi nel settore della Sanità, rispetto ai *ticket*, ha chiuso un dibattito sul nascere, nel senso che non c'è dubbio che la Sanità quest'anno non ha avuto i tagli che ha sofferto gli altri anni: siamo a cifre oramai molto consistenti (si viaggia dai 20 ai 30 miliardi di tagli negli ultimi anni), e questo è sicuramente un motivo di soddisfazione.

Tuttavia, trattandosi di un ripristino, è del tutto evidente che noi siamo sostanzialmente nel quadro di ciò che già esiste: di qui le difficoltà che abbiamo avuto. In proposito, voglio ringraziare prima di tutto i miei colleghi della Commissione sanità, che hanno lavorato con la Commissione bilancio in questi giorni in modo davvero, devo dirlo, devoto, ed è un bell'esempio per le istituzioni, perché l'abbiamo fatto anche in modo molto unitario, così come ringrazio il lavoro pregevole, svolto in una difficoltà estrema dai colleghi della Commissione bilancio.

Ci siamo posti alcuni problemi, di cui citerò solo i titoli, perché davvero non c'è tempo. Il primo problema è se sia possibile, in una legge di stabilità che dovrebbe avere carattere strategico, produrre qualche innovazione di sistema, non solo di carattere monetario. Riusciamo ad uscire dal monetarismo in cui siamo immersi?

Questo è stato il primo tema, eppure ci siamo trovati di fronte a difficoltà enormi, e mi rivolgo al sottosegretario Giorgetti, che è persona attenta. Sulla farmaceutica abbiamo provato a presentare un emendamento, e sembrava che crollasse l'Italia. Capisco le difficoltà, abbiamo intrattenuto relazioni e rapporti con il mondo della farmaceutica e dei sindacati, con le Regioni, però questo è un tema su cui tornare: lasciamolo almeno in agenda.

Torniamo a parlare di cose che per oggi sono considerate tabù e penso che invece valga la pena, se vogliamo produrre una innovazione di sistema anche in relazione alle Regioni, perché il Governo non può darsi come programma la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione pensando che essa sia un atto d'imperio, mentre bisogna costruirla attraverso passi concreti di innovazione.

Il secondo punto è quello, purtroppo, che riguarda il gioco patologico, ossia le persone affette da dipendenza patologica da gioco. Non ci sarebbe stato niente di male ad investire, a fronte di un fatturato di 80 miliardi di euro, almeno una piccolissima parte per curare queste persone. Se guardiamo al bilancio Sisal di questo anno ci rendiamo conto che è così.

Il terzo punto è quello che riguarda i medici specializzandi. Noi ne abbiamo parlato e, in occasione della discussione del disegno di legge di conversione del cosiddetto decreto sull'istruzione, è stato accolto un ordine del giorno in proposito. Quest'anno abbiamo a disposizione risorse per 2.000 persone, quando sappiamo che il fabbisogno è per 5.000. Ciò significa che questi ragazzi rischiano di dover andare all'estero.

Rispetto al quarto punto chiedo un chiarimento. Ci siamo concentrati sulla non autosufficienza dei gravissimi ed abbiamo consentito che passasse tutto. Tuttavia, la non autosufficienza dei gravissimi è

cosa diversa rispetto al pur importantissimo fondo per la non autosufficienza delle Politiche sociali presso la Commissione lavoro perché una persona all'ultimo stadio di SLA, di Alzheimer o all'ultimo stadio di Parkinson non ha bisogno di un operatore sociale, ma di un operatore sanitario che assista. Questo è un punto sul quale pregherei di avere almeno un po' di attenzione.

Ad un certo punto, ci è stato detto che c'erano delle risorse che noi avevamo individuato in nuove coperture che non potevano essere utilizzate: quelle relative ai policlinici privati universitari. Non voglio neanche entrare nel merito del pubblico-privato. Non mi interessa questo tema. Gradirei però - e penso che lo dobbiamo agli italiani, oltre che a quest'Aula - una spiegazione, della ragione per cui vengono investite somme consistenti in questo comparto e non si può investire niente altro sui temi che ho appena citato. Dico questo con l'intento più sano. Sono d'accordissimo con il Governo e vorrei che anche il commissario Cottarelli, che audiremo (purtroppo, non oggi, perché siamo chiamati a votare) entri in quest'ordine di idee.

Penso che la spesa sanitaria debba essere riqualificata. Sappiamo che il 60 per cento degli italiani gradisce la sanità pubblica, ma per riqualificare questa spesa...

PRESIDENTE. La prego di concludere.

DE BIASI *(PD)*. ...è necessario essere consapevoli dell'operazione che io definirei «non esce uno spillo dal sistema», e cioè: ogni euro che viene razionalizzato in sanità deve rimanere nell'ambito della sanità, se vogliamo che questo sistema rimanga pubblico, sostenibile, equo e solidale. Un fatto, questo, che credo non abbia colore politico, ma che interessa fino in fondo la vita quotidiana, concreta dei cittadini italiani. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Romani Maurizio, Romano e Zuffada).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Blundo. Ne ha facoltà.

BLUNDO *(M5S)*. Signor Presidente, nelle ultime due settimane la Commissione programmazione economica e bilancio ha esaminato circa 3.000 emendamenti, 281 dei quali presentati dal nostro Gruppo, e non ha neppure concluso i lavori.

Siamo in attesa di un fantomatico maxiemendamento su cui verrà posta la questione di fiducia senza sapere neppure quali ne saranno i contenuti. Ormai è palese che quest'Aula non conta più nulla.

Eppure, il disegno di legge di stabilità in esame disegna il futuro del nostro Paese, e gli italiani sono tutti in trepidante attesa di una vera ripresa, di una inversione di questa deriva economica che sta facendo stragi al Nord, al Sud, al Centro.

Ebbene, nonostante gli emendamenti presentati dal nostro Gruppo andassero incontro alle reali esigenze dei cittadini, nonostante fossero proposte che, se approvate, avrebbero contributo ad alleviare o, addirittura, a risolvere alcune problematiche quotidiane dei cittadini, sono stati respinti o frettolosamente dichiarati inammissibili. Come è accaduto per l'emendamento 9.8 da me presentato, che stabiliva che non venissero pignorate le somme previste per l'avvio e la prosecuzione dei lavori e degli interventi di ricostruzione privata all'Aquila e nei territori colpiti dal sisma. Ebbene, all'Aquila, oltre all'inganno e alla disinformazione, è successo anche questo, perché si è disposto il pignoramento dei soldi destinati alla ricostruzione privata. Il primo caso verificatosi lo scorso marzo è stato denunciato da una cittadina aquilana, Pina Lauria, che si è incatenata di fronte al monumento dei caduti.

Mi sembra inutile che io continui con questo intervento qui, oggi, perché siamo ben lontani dai caduti; siamo ben lontani da chi ha voluto la nostra Repubblica e la nostra realtà; siamo ben lontani dai Padri costituenti.

Stiamo commettendo veramente qualcosa di grave, lo stiamo perpetrando e non abbiamo alcuna vergogna. Quindi, mi rifiuto di continuare l'intervento. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Panizza. Ne ha facoltà.

PANIZZA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, signori rappresentanti del Governo intervengo brevemente per esprimere la condivisione del Partito Autonomista Trentino Tirolese sul disegno di legge di stabilità per il 2014.

Si tratta di un voto assolutamente non scontato, ma anzi risultato di un confronto serrato e anche

rigoroso. Gli autonomisti trentini hanno sempre affermato - così come poc'anzi ribadito anche dal collega Laniece - che non avrebbero mai potuto votare un testo come quello presentato inizialmente dal Governo, che avesse carattere di incostituzionalità per quanto riguarda le nostre autonomie speciali.

Prendiamo atto del fatto che con il Governo vi è stato un confronto molto corretto e leale, del quale ringrazio, oltre naturalmente al presidente Letta, i ministri Delrio e Franceschini, i sottosegretari Legnini e Fassina, così come i relatori e la Presidenza della 5a Commissione permanente, che hanno dimostrato una grande disponibilità nei confronti di noi senatori, ma anche del nuovo presidente della Provincia autonoma di Trento nell'ascoltare e nel prendere in considerazione le nostre richieste, assolutamente motivate.

Prendiamo atto di alcuni emendamenti presentati dal Governo che, insieme ad altri presentati dal nostro Gruppo ed accolti, riconoscono il valore dell'autonomia speciale. Quello che il Governo ha compreso, anche dopo - ripeto - una discussione articolata, e che mi auguro comprenda tutto il Parlamento, è che le autonomie speciali sono una risorsa, non rappresentano un problema, ma anzi la soluzione del problema. Oggi anche le ultime elezioni hanno decretato in Trentino una grande vittoria della coalizione che lo governa, del centrosinistra autonomista, ed è stato anche decretato il raddoppio dei voti degli autonomisti. Ciò significa che questa autonomia è gestita bene e che le iniziative avviate e la politica condotta sono condivise.

Esprimo soddisfazione per alcuni interventi contenuti sia nel testo del disegno di legge di stabilità che negli emendamenti presentati dal Governo (che sono certo saranno contenuti anche all'interno del maxiemendamento che l'Esecutivo si accinge a presentare) perché risolvono alcuni problemi, peraltro da noi già sollevati anche in altre occasioni. Mi riferisco, ad esempio, al ripristino delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, nel caso degli agricoltori professionali. Ho presentato alcuni emendamenti, insieme al collega Berger, per il ripristino delle agevolazioni per i contadini di montagna. Mi auguro che, come auspicato in Commissione agricoltura, si tenga conto della particolare situazione.

Negli ultimi giorni abbiamo parlato tanto anche di dissesto idrogeologico, e quindi mi auguro che alla Camera dei deputati, dove il nostro Gruppo ripresenterà tali emendamenti, si tenga conto della particolare situazione e del fatto che queste agevolazioni scadono il 31 dicembre 2013.

Esprimo altresì soddisfazione per la riduzione dell'IVA sulle cooperative sociali, per le normative per l'autotrasporto, per il ripristino in parte della dignità del Garante del contribuente e anche per il ripristino delle agevolazioni per il gasolio agricolo.

Voglio esprimere amarezza solo per il fatto di non aver potuto discutere un emendamento che proponeva la fusione delle concessioni intorno al Corridoio del Brennero. Ieri sera abbiamo presentato agli atti della Commissione anche uno specifico ordine del giorno e mi auguro che comunque il Governo terrà conto di questa sollecitazione che vede per la prima volta tutte le società autostradali di un territorio, le istituzioni e anche diverse forze politiche insieme per condividere un progetto di importanza strategica, non solo per i nostri territori, ma per l'intera Nazione e per l'Europa. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mandelli. Ne ha facoltà.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, rappresentante del Governo, le nostre perplessità rispetto al disegno di legge di stabilità sono aumentate con il trascorrere del tempo.

Nelle passate settimane si era cercato un punto di equilibrio tra due opposte esigenze. Da un lato vi era la nostra, che puntava con fermezza a una politica di sviluppo che, com'è noto, richiede innanzitutto una riduzione della pressione fiscale. Su questa esigenza concorda ormai la maggior parte degli economisti italiani, appartenenti anche allo schieramento di sinistra: cito per tutti Tito Boeri ed i suoi corrosivi interventi su "la Repubblica" proprio in tema di legge di stabilità. A ciò si aggiungano le esortazioni della Commissione europea nei sei punti che hanno accompagnato l'archiviazione della procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia, per terminare con il Fondo monetario internazionale

(FMI), l'OCSE ed la Banca mondiale, che ha recentemente ricordato come la pressione fiscale abbia raggiunto in Italia il valore più alto di tutta la zona europea, superando anche quella francese, tradizionalmente ben più pesante.

Dall'altro lato vi era la linea sostenuta dalla componente di sinistra della maggioranza, che non ha mai rinunciato al principio del "tassa e spendi", principio continuamente giustificato da un'esigenza di equità che naturalmente non sottovalutiamo. Tuttavia parlare di redistribuzione del reddito ha senso solo se, nel frattempo, cresce la produzione di ricchezza. Se, invece, l'eccesso di tassazione frena ogni possibilità di sviluppo, ecco allora che risolvere l'equazione della maggiore giustizia sociale diventa non solo impossibile, ma controproducente: si trasforma cioè in una sorta di esproprio ai danni della piccola e media borghesia, che è composta da coloro dai quali ci si attende un maggiore impegno per la produzione di reddito. Si tratta di un vero e proprio corto circuito che rischia di degenerare in una vera e propria guerra tra poveri e meno poveri, come ha denunciato lo stesso Tito Boeri nell'articolo che ho precedentemente citato.

Il contrasto tra queste due diverse posizioni è divenuto particolarmente evidente nel corso della discussione sul provvedimento, quando è venuta meno ogni possibilità di contrastare una deriva che andava nel senso che ho appena detto. Gli esempi di quanto avvenuto sono evidenti. Penso alla volontà di rivalsa che si è manifestata contro la recente sentenza della Corte costituzionale in materia pensionistica: si è ripetuto, con un pizzico di furbizia in più, uno schema che la Corte aveva già giudicato fuori dal perimetro della nostra Costituzione, creando un conflitto potenziale che certo non tranquillizza. Aggiungo che, ancora una volta, con una norma di carattere retroattivo si cerca di incidere su diritti di cittadinanza che andrebbero sempre salvaguardati, perché questo architrave costituisce le fondamenta dello Stato di diritto.

Non mi dilungo sulla riduzione del cuneo fiscale per la sua sostanziale irrilevanza. Il disegno di legge di stabilità diluisce in tre anni risorse che il Governo Prodi aveva concentrato in un solo anno senza ottenere alcun risultato accettabile. Quello che è stato dato è una piccola mancia che non risolve alcun problema di fondo e che ha alimentato le critiche di tutte le parti sociali, dai sindacati alla Confindustria, non solo per l'irrisorietà della cifra concessa (il prezzo di una tazza di caffè), ma per l'assenza di qualsiasi logica economica ad essa sottesa. Almeno lo si fosse messo in qualche modo in relazione ad una sottostante produttività, ma anche questa soluzione è parsa troppo ardita a chi, consapevolmente o no, si è ormai adagiato sulla scia della filosofia della cosiddetta decrescita felice.

Ma il disastro peggiore è stato quello della tassazione degli immobili. Le nuove norme rischiano di aumentare il prelievo complessivo da 24 a 30 miliardi, senza contare le ulteriori risorse messe a disposizione dei Comuni: un altro miliardo e mezzo. Esso si concentrerà sugli immobili diversi dalla prima casa: in teoria una soluzione equa, di fatto un'imposta patrimoniale particolarmente pesante sugli immobili, mentre il resto della ricchezza finanziaria gode di esenzioni ed aliquote più basse. Questo è il paradosso vero della situazione italiana nei confronti internazionali: in Europa siamo ormai il Paese che ha la più alta tassazione sugli immobili - si veda il recente *report* di Mediobanca - con l'esclusione della Francia e dell'Inghilterra, dove tuttavia il livello dei servizi resi è incommensurabilmente più alto rispetto a quelli italiani.

La situazione è paradossale a causa del fatto che il settore immobiliare ha un peso rilevante ai fini della produzione del PIL.

PRESIDENTE. Senatore Mandelli, la invito a concludere.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, chiedo di poter consegnare il testo del mio intervento affinché sia pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Mi permetta però di fare una riflessione generale su quanto è accaduto questa mattina. Mi sto domandando da stamattina se i cittadini ci chiedono di avere la capacità di concentrare i lavori del Parlamento per dare una buona risposta alle esigenze del Paese in tema di economia o se aspettano velocemente la decadenza del senatore Berlusconi. Personalmente credo che

oggi dovremmo concentrarci per dare risposte al Paese, che è fuori da quest'Aula e che ci diede di fare uno sforzo perché si rimetta in moto. Per queste ragioni, tutto quello che è accaduto questa mattina non mi vede affatto d'accordo. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Compagnone. Ne ha facoltà.

COMPAGNONE *(GAL)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero iniziare il mio intervento citando un articolo uscito ieri sul "Corriere della Sera" a proposito di un nuovo testo, un libro che si intitola «Se muore il Sud», di Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo, che cito per un breve tratto per introdurre il mio intervento. Recita così: «Ditelo: ci avete rinunciato al Sud? Avete deciso che non vale la pena salvarlo? Avete immaginato che tanto vale lasciarlo andare alla deriva, verso un futuro sempre più violento, marginale, miserabile? Vi siete rassegnati all'impossibilità di strapparlo alle mafie, alle clientele, alla mala politica? Ditelo, almeno, perché il Mezzogiorno sta andando al disastro».

Quali sono i numeri di questo disastro? Nel 2012 il numero dei morti ha superato quello dei vivi. In pochi anni il numero dei poveri è cresciuto del 70 per cento. 350.000 famiglie sono state sommerse dalla crisi. Il PIL, in cinque anni, diminuisce di ben il 10 per cento al Sud.

Ci chiediamo: che razza di Paese è quello che si rassegna al degrado di un terzo abbondante del suo territorio? Che Paese è quello che si rassegna a trascurare un terzo della sua popolazione, un terzo delle sue ricchezze culturali e ambientali?

L'Italia deve assolutamente riaprire la questione del Mezzogiorno. C'è bisogno di misure urgenti nel *welfare*, volte a favorire l'inclusione sociale e a porre un argine alla povertà crescente. C'è bisogno di grandi investimenti, in grandi e piccole infrastrutture. Non si tratta di costruire, come al solito, nicchie di privilegio per alcune aree del territorio nazionale - e vorrei in questo rassicurare gli amici della Lega - ma di determinare una strategia per attivare quella coesione sociale e territoriale indispensabile. Si tratta di restituire ad alcuni milioni di cittadini italiani la pienezza della cittadinanza, intesa come somma e sintesi dei loro diritti di partecipazione, ma anche come mobilità e fruizione dei servizi.

Ecco, quindi, che il tema delle infrastrutture diventa fondamentale quando si parla di strategia anticrisi, di coesione sociale, di superamento del *gap* tra Nord e Sud. In mancanza di infrastrutture qualsiasi forma di imprenditoria sana del Mezzogiorno sarebbe penalizzata: i raccordi stradali, autostradali, ferroviari sono fondamentali per il collegamento ai corridoi europei. Senza tutto questo non possono assolutamente esserci crescita e ripresa.

Rileviamo che in questa legge di stabilità, mentre si continua giustamente - attenzione - a investire e ad avere una strategia per il Nord (ad esempio, il corridoio Torino-Lione, per cui stiamo spendendo qualcosa come 40 miliardi di euro, o gli investimenti nell'EXPO per circa 15 miliardi di euro (perché è la vetrina d'Italia, e facciamo bene), ancora una volta non c'è un progetto strategico per il Meridione. Noi vorremmo vedere un progetto strategico, un'idea di sviluppo.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore.

COMPAGNONE *(GAL)*. Abbiamo più volte aperto credito a questo Governo e abbiamo più volte espresso la nostra fiducia; ci auguriamo di poterlo fare anche questa volta. Ci rendiamo conto che questo è un momento difficile, complicato e che questo Governo ha avuto poco tempo, ma ci auguriamo che in questa occasione il Governo ci dia una speranza: dia una speranza al Meridione d'Italia e a tutti i nostri cittadini perché possano avere sviluppo. *(Applausi dal Gruppo GAL e del senatore Di Maggio)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Biagio. Ne ha facoltà.

DI BIAGIO *(SCpI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci accingiamo a chiudere in quest'Aula un *iter* complesso che ha messo in luce tutti i chiaroscuri di un *impasse* politico-parlamentare evidente. Proprio per questo voglio rivolgere un sentito ringraziamento ai relatori e al Presidente della Commissione bilancio, che hanno gestito un difficile dibattito, oltre a tutti i colleghi che hanno lavorato in quella Commissione nelle scorse settimane con grande impegno.

La legge di stabilità, con il suo portato normativo e con il suo impegno finanziario, soprattutto in una fase economica e sociale tanto complessa, si è trasformata in una ingarbugliata arena politica dove,

purtroppo, ad avere la meglio non sono stati gli approfondimenti, il confronto o l'ascolto, ma ben altre virtù. Avrebbe potuto essere un'occasione per riequilibrare l'ago della bilancia del Paese verso iniziative virtuose e lungimiranti, mettendo la crescita al primo posto, con la ripresa economica del tessuto imprenditoriale e il ridimensionamento dell'onere fiscale in capo ai cittadini. Le premesse c'erano, così come la volontà da parte nostra, che abbiamo letteralmente presidiato la Commissione bilancio nella speranza di trovare quello spazio necessario per trasformare una legge di stabilità in un serio e lungimirante programma di rinnovamento economico del Paese. Ma di fatto - permettetemi di dire - questo progetto, in cui forse noi tutti credevamo, non si è ancora compiuto o, per ben dire, si è compiuto in parte.

Non possiamo nascondere il fatto che ci si trova dinanzi a una situazione paradossale: non si conosce il testo del maxiemendamento ed oltre il 40 per cento delle proposte di emendamento accantonate dalla Commissione bilancio risulta non essere votato. Di contro, tra qualche ora voteremo la fiducia. Questo vuol dire che non ci sono le premesse per parlare di una fiducia al testo, non essendo questo a noi noto. L'auspicio è che il Governo saprà raccogliere il lavoro e il contributo che la Commissione ha dato al testo con grande attenzione.

Ancora una volta vogliamo ribadire il nostro appoggio al presidente Letta, dinanzi alla quale, per responsabilità verso il Paese e per credibilità dell'azione parlamentare, non ci tireremo indietro. Ma questo è comunque ben altro discorso. Ritengo che una diversa organizzazione dell'attività parlamentare avrebbe consentito una chiusura definitiva, e soprattutto chiara, dell'esame del testo in Commissione bilancio, senza quelle sovrastrutture di condizionamenti e di giochi di pesi e contrappesi che sembrano essere elementi dominanti in questa sessione di bilancio.

Abbiamo assistito a un siparietto sicuramente non lodevole, in cui la fase - per così dire - regolamentare della sessione si è ridotta a semplice contorno, venendo praticamente schiacciata sotto il peso dei gruppi di interesse, della frenesia emendativa del Governo e della totale disarmonia operativa, tale da creare una non gestibile *impasse* parlamentare. Il risultato? Una molteplicità di questioni lasciate all'ingresso, malgrado i tanti annunci, e un testo i cui contenuti non sono chiari, anche se sicuramente il prodotto non è da considerarsi del tutto negativo.

Ma non vogliamo considerarci sconfortati o disillusi. Vogliamo credere che ci sarà spazio per tutte quelle questioni che hanno impegnato i nostri dibattiti e il confronto in Commissione nelle ultime due settimane, che riflettono in parte gli impegni prefissi dal presidente Letta, a cui va tutto il nostro pieno appoggio e sostegno, e che ci auguriamo - ne siamo certi - possano trovare spazio nel documento sul quale ci accingiamo a dare la nostra fiducia e che verrà ulteriormente approfondito alla Camera.

Non vogliamo parlare di impegni disattesi, come qualcuno ha già provveduto a dichiarare in queste ore; vogliamo parlare di urgenze che devono continuare ad essere tali e non immolate sull'altare degli interessi di parte e del gioco degli equilibri dei Gruppi di maggioranza, perché questo francamente non possiamo più permettercelo. Gli italiani non ce lo permetteranno!

In materia fiscale e sul versante della tassazione le iniziative purtroppo si fanno attendere. Faccio riferimento alla rimodulazione dei tagli al cuneo fiscale, in relazione al quale si è tanto parlato senza approdare ad una soluzione chiara, senza trascurare le disposizioni in materia di rottamazione delle cartelle di Equitalia e quelle di cui non troviamo traccia, come la defiscalizzazione degli investimenti privati sul versante delle infrastrutture, anche attraverso il ricorso al credito di imposta.

Non sono stati altresì operati interventi decisivi sul versante delle risorse destinate alle misure contro il dissesto idrogeologico e al monitoraggio delle attività connesse.

Anche sul versante della famiglia abbiamo mancato.

Si tratta di iniziative che - come potete immaginare - non possono essere vincolate agli umori o ai giochi di potere di una maggioranza che, in questo caso, è risultata volubile. Abbiamo creduto nelle larghe intese e abbiamo creduto che esse potessero essere una premessa importante per dare ai problemi del Paese una giusta collocazione ed una altrettanto giusta risposta e non un mero strumento per dare forza a interessi di parte.

Vogliamo ancora credere che esista un'altra possibilità e che la rincorsa al sostegno dei propri interessi sia soltanto una superabile parentesi, magari dovuta alle criticità del momento.

Il Paese e il suo futuro, cari colleghi, non possono attendere. Non possiamo ancora una volta vincolare iniziative di buon senso agli equilibri di una maggioranza che in alcuni casi fa fatica a dialogare.

Vogliamo pertanto ribadire la nostra fiducia al Governo Letta anche attraverso il voto di oggi: che sia però da intendersi come un gesto vincolato a un maggiore approfondimento, nelle prossime sedute. Che questa maggioranza diventi da domani una più responsabile maggioranza! *(Applausi dal Gruppo SCpI e del senatore Russo)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fravezzi. Ne ha facoltà.

*FRAVEZZI *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, in quanto membro della 5a Commissione non nego che, quando abbiamo iniziato il lavoro, avevamo tutti maggiori aspettative, insieme alla volontà e all'auspicio di confezionare un prodotto da poter consegnare all'Assemblea. Nonostante questo e nonostante (purtroppo) altre variabili, altri condizionamenti di natura non squisitamente economico?finanziaria, c'è stato di fatto impedito.

Nulla però toglie che sento il dovere di ringraziare il Presidente, i relatori e i commissari, tutti consapevoli della situazione dalla quale si è partiti e che peraltro avevamo già discusso in quest'Aula, in occasione del conto consuntivo per il 2012. L'assestamento di bilancio, però, è stato fatto; la risoluzione al DEF prevedeva e prevede che oggi l'Italia non parta da zero, ma da una situazione effettivamente complessa, con limiti strutturali legati al nostro debito, con limiti legati al fatto che abbiamo attualmente una spesa oggettiva di 548,6 miliardi che forse dovremmo esaminare nella sua struttura per comprendere, quando si parla di *shock,* che cosa si sarebbe dovuto o potuto effettivamente fare.

In questa sede, allora, voglio semplicemente limitarmi a far presente ai colleghi che oggi il numero delle missioni e dei programmi, per quanto sia stato limato, prevede, oltre agli oneri del debito pubblico, le relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, le politiche previdenziali, l'istruzione scolastica, le politiche economico?finanziarie di bilancio. Si tratta di stanziamenti destinati perciò al debito, agli oneri, alle risorse per il federalismo fiscale. Cito il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria. Si parla di trasferimenti agli istituti di previdenza, del pagamento delle prestazioni sociali, delle risorse connesse al funzionamento del settore scolastico, dell'erogazione dell'attività di insegnamento, delle risorse per il contrasto alle frodi e ai reati finanziari, nonché dei compensi ai concessionari delle riscossioni di rimborsi fiscali. Ciò rappresenta circa l'80 per cento della spesa concentrata sostanzialmente in sette missioni. Un ulteriore 30 per cento è rappresentato dalla somma degli stanziamenti per le missioni istruzione, politiche economico?finanziarie e di bilancio, diritti sociali e famiglia, Italia nell'Europa e nel mondo.

Quello che voglio dire è che gran parte della nostra spesa oggi è già stanziata in determinati settori, molti assai "sensibili", e diventa difficile - immagino la difficoltà del Governo e del dottor Cottarelli - riuscire a determinare uno *shock*, dati gli impegni sottoscritti che prevedono il pareggio di bilancio, il rispetto del *fiscal compact* e gli altri vincoli che abbiamo, a livello europeo ed internazionale. Ciò ci fa comprendere quanta era la difficoltà nel riuscire a confezionare il disegno di legge di stabilità e nel dare risposte alle molte aspettative.

Nonostante ciò, almeno per quanto riguarda i membri della Commissione, si è cercato di non fare esercizio di "benaltrismo" e di non limitarsi a cavalcare il malcontento. Si è cercato a quel punto, con grande senso di equilibrio, di far quadrare i conti: questo era l'obiettivo e probabilmente, se ci fosse stato consentito, avremmo portato in Aula un disegno di legge di stabilità che comunque - questo va sottolineato - dopo dodici anni inverte un *trend,* perché è in parte espansiva. Ci sono, infatti, tre miliardi in più di spesa, pur in una logica di compatibilità finanziaria.

L'obiettivo del pareggio di bilancio è ribadito; la spesa primaria e corrente della pubblica amministrazione viene ridotta in termini nominali. Ci sono stati alcuni interventi migliorativi in merito

al lavoro dipendente, al cuneo fiscale, al costo del lavoro per le imprese e all'allentamento del patto di stabilità, per quanto era possibile. Le aspettative erano tante. Il Paese sta attraversando una crisi difficile, che - è chiaro - invita tutti al senso di responsabilità, perché il quadro economico-finanziario nel quale ci siamo mossi e ci stiamo muovendo non ci consente grandi spazi.

Nonostante questo e confidando nel senso di responsabilità di molti Gruppi, auspichiamo che oggi si possa esprimere un voto positivo alla fiducia e al maxiemendamento che il Governo presenterà. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barozzino. Ne ha facoltà.

BAROZZINO *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, sarà come sempre per la mia incapacità di comprendere, perché vengo dal mondo del lavoro (ho una lunga esperienza come operaio) ma davvero non riesco a capire questa legge di stabilità. L'espressione stessa "legge di stabilità" dovrebbe far intendere che il provvedimento serve a rendere stabile il Paese. Io sul serio faccio fatica a comprendere come si possa rendere stabile un Paese quando in questo provvedimento non c'è traccia di equità, di lavoro, di dignità e di democrazia.

Al Ministro presente in Commissione lavoro ho provato a fare qualche domanda sui contratti di solidarietà, che dal mio punto di vista - e sono convinto che sia così - potrebbero garantire un po' di serenità a questo Paese. Mi è stato risposto che i contratti di solidarietà sono costosi: è come dire che un genitore toglie il pane dal tavolo perché è costoso. Io sul serio continuo a non comprendere. Nella legge di stabilità non solo non c'è traccia di questo tema, ma non c'è traccia di un qualsiasi tentativo volto a creare nuova occupazione (e quando parlo di occupazione intendo lavoro vero). E non solo non c'è traccia della volontà di creare lavoro, ma non c'è traccia nemmeno della volontà di difendere il lavoro che c'è.

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA**(ore 13,20)**

(*Segue* BAROZZINO). Mi riferisco, tra tanti esempi possibili, a quello del polo unico dei trasporti: come si fa a non difenderlo? In Italia c'erano fabbriche che producevano autobus (so che purtroppo questi temi interessano poco) e il Governo non ha fatto proprio nulla per difendere questo lavoro. Non solo, ma ha permesso che si delocalizzasse in Nazioni dove il costo del lavoro sembrerebbe addirittura superiore. Quindi, veramente non capisco come si possa parlare di legge di stabilità.

A volte sento dire che bisogna rendere produttivo questo Paese, ma voglio ricordare che questo Paese forse non è produttivo perché non c'è il prodotto, perché si è smesso di investire in tecnologia ed innovazione. Ma qui si fa finta di non capire e a me di questo dispiace sul serio.

Poiché non amo fare lunghi monologhi, voglio aggiungere solo che ho sentito più volte dire in quest'Aula che in Italia sta avanzando l'antipolitica. Ebbene, vi invito ad una riflessione: forse avanza l'antipolitica perché in quest'Aula c'è poca politica. La politica dovrebbe interessarsi realmente dei problemi dei cittadini. Vi invito seriamente - mi rivolgo soprattutto al vice ministro Fassina - a vedere com'è ridotto il mondo del lavoro; se volete ci andiamo insieme a fare una passeggiata.

Non so cosa intendete per lavoro, ma per me significa recarsi in un luogo (di lavoro, appunto) e lavorare in serenità, con dignità, cercando di costruire un tessuto sociale, e amicizie. Il luogo di lavoro non è più questo: è diventato qualcos'altro, ma voi lo sapete e forse fate finta di non saperlo. Parlate di legge di stabilità, ma non penso che questo Paese si possa rendere stabile con questa legge di stabilità. Non penso che si debba continuare a parlare di cassa integrazione: i lavoratori e i cittadini non vogliono e non chiedono la cassa integrazione, ma chiedono lavoro, un lavoro dignitoso. Purtroppo in questa legge non ce n'è traccia e spero che non si faccia finta di non capirle queste cose.

Qui ognuno parla della propria Regione; io vengo dalla Basilicata, dove le uniche cose che sono in aumento sono la disoccupazione e il degrado del territorio. Siamo diventati ormai, a livello di popolazione, come un quartiere di Napoli: siamo poco più di 550.000 abitanti. Emigrano tra i 3.000 e i 4.000 giovani l'anno. Si sta spopolando un'intera Regione, ma voi presentate disegni di legge come questo. Non sono abituato ad offendere le persone, perché ho sempre il massimo rispetto di tutti, ma vi prego di avere anche voi rispetto degli altri, perché in questa legge di stabilità forse un po' di rispetto

per gli altri manca. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Arrigoni. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, rappresentanti del Governo, ringrazio i pochi colleghi che sono rimasti in Aula ad ascoltare gli interventi in questa discussione generale, in questo dibattito svilito per la volontà del Governo di imporre, a quanto pare, la fiducia.

Interverrò sugli articoli del disegno di legge di stabilità che riguardano il territorio, l'ambiente e la casa.

Sull'articolo 5, rubricato «Misure in materia di ambiente e tutela del territorio», il Gruppo della Lega Nord non può non rilevare come siano ridicoli i soli 90 milioni di euro stanziati nel triennio per finanziare un piano per la tutela e la gestione della risorsa idrica e per la depurazione delle acque, rispetto alla quale siamo sotto scacco da parte dell'Unione europea per le tante infrazioni. Una cifra media di 30 milioni nel prossimo triennio: voglio sottolineare che con 30 milioni non si riesce a finanziare neppure un'annualità di un piano d'ambito di una piccola Provincia italiana.

Assurda è poi la totale mancanza di risorse per gli interventi sulla qualità dell'aria, che - voglio ricordarlo e segnalarlo - è considerato dal Ministero dell'ambiente un settore strategico sul quale investire.

È grave, poi, la previsione di un finanziamento di soli 180 milioni di euro nel triennio 2014-2016, di cui solo 30 milioni stanziati per il prossimo anno, per l'abbattimento del rischio di dissesto idrogeologico. Eppure, proprio in quest'Aula, così come nell'altra Camera, tutti i parlamentari all'unanimità hanno approvato mozioni e ordini del giorno che invitavano il Governo a stanziare moltissime risorse per il passaggio dalla logica dell'emergenza a quella della prevenzione, così da abbattere il rischio di dissesto idrogeologico e realizzare opere di difesa del suolo.

Le risorse in realtà non mancavano, visto che questa legge di stabilità stanzia altri 340 milioni di euro per la Salerno-Reggio Calabria, l'eterna incompiuta dopo quarant'anni dall'inaugurazione. La legge di stabilità stanzia poi 100 milioni per i lavoratori socialmente utili, che forse diventeranno 110 se a quelli di Campania e Sicilia si aggiungeranno anche quelli della Calabria. Si stanziano, ancora, 150 milioni di euro per pagare i debiti relativi ad opere pubbliche create dall'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno. Si prevede poi lo stanziamento di un milione di euro per le borse di studio agli extracomunitari. E i nostri giovani? Tanti altri milioni di euro vengono stanziati per finanziare la *social card,* sempre per gli extracomunitari, quando l'Unione europea ci aveva chiesto di estenderla, al limite, solo ai cittadini comunitari.

Pochissimi sono gli investimenti sull'ambiente. D'altronde, come poteva fare diversamente questo Governo, che non stanzia risorse per i giovani, che sono la ricchezza principale per lo sviluppo del Paese? Ricordo che la disoccupazione giovanile è arrivata al 42,5 per cento.

Si doveva fare assolutamente di più per un territorio vulnerabile come quello italiano, fragile, che necessita di opere di difesa del suolo, coinvolto da frane, cedimenti, esondazioni, erosione delle coste e terremoti. Oltre l'81 per cento dei Comuni italiani - lo segnalo - registra la presenza di un territorio ad alto rischio idrogeologico. A questo proposito, è sicuramente indicativo quanto si è verificato in Commissione bilancio circa lo stanziamento delle risorse necessarie per fronteggiare l'emergenza in Sardegna: con tre sedute si sono riusciti a trovare "solo" 53 milioni di euro, con una partita di giro all'interno di risorse stanziate per la stessa Regione Sardegna.

E vengo alla vicenda della tassazione sulla casa. Vorrei stigmatizzare il comportamento del Governo che solo ieri, alle ore 18 (anche se poi solo alle ore 19 abbiamo avuto materialmente in mano il testo), ha presentato gli emendamenti riferiti a cinque articoli del disegno di legge di stabilità per la riformulazione dell'imposizione fiscale sugli immobili. Doveva trattarsi di cinque articoli, che poi abbiamo scoperto però essere sette. Ci era stato detto, tra l'altro, che rispetto al testo presentato il 21 ottobre le modifiche sarebbero state evidenziate, mentre abbiamo scoperto che altre modifiche erano contenute nei testi consegnati.

Inoltre, dopo mesi in cui si è parlato del superamento della TARES e della *service tax*, dal 21 ottobre

si è iniziato a parlare di TRISE, ma solo ieri sera abbiamo scoperto che la TRISE è stata mangiata da un'altra bestia: la IUC. Questa mattina parlavo con un amico, il quale era convinto che IUC fosse un mio nuovo cane, salvo poi spiegargli che si trattava di una nuova imposta unica comunale. Con la IUC l'odiata IMU sulla prima casa e la vecchia TARES escono dalla porta per rientrare unite dalla finestra sotto altro nome.

E proprio con riferimento alla IUC, ci tengo a precisare che noi consideriamo la TASI una vera e propria patrimoniale: riteniamo che essa sia incostituzionale, perché è una pesante stangata che, oltre a reintrodurre surrettiziamente l'IMU sulla prima casa, dovrà essere pagata anche dagli inquilini in affitto.

Riteniamo poi insufficienti le deduzioni sui redditi di impresa per quanto riguarda il pagamento dell'IMU sui capannoni aziendali. Ad agosto il Governo aveva rassicurato le imprese che la deduzione dell'IMU sui capannoni sarebbe stata del 50 per cento. In realtà, allora non si intervenne in questo senso: lo si fa ora nella legge di stabilità, nella misura però del 20 per cento.

Promesse disattese. Anche per il comparto agricolo, sui fabbricati rurali e sui terreni agricoli permangono molte incertezze: in particolare, si prevede solo la facoltà per i Comuni di accordare riduzioni relativamente ai fabbricati rurali destinati ad abitazione principale (al riguardo vorremmo vedere i Comuni, perché se stabiliranno delle esenzioni o delle riduzioni andranno comunque ulteriormente in difficoltà per i propri bilanci).

La riforma dell'imposizione fiscale degli immobili era stata promessa addirittura dal ministro Saccomanni nei mesi di maggio e giugno; ci avevano detto che sarebbe stata fatta entro il mese di agosto. In realtà, al 31 agosto abbiamo appreso solo dell'eliminazione della prima rata sulla prima casa, che peraltro - lo sottolineiamo - non ha copertura perché i concessionari delle sale da gioco non hanno aderito a quell'accordo transattivo. Voglio ricordare che mancano quasi 400 milioni di euro per coprire quell'eliminazione della rata sulla prima casa, che farà scattare la clausola di salvaguardia e quindi ancora aumento dell'anticipazione IRES e IRAP sulle imprese. Sulla seconda rata non si sa ancora nulla. Ora si pretende di imporre senza discussione la revisione degli immobili: la riteniamo una forzatura, un grande errore. La fretta, caro Governo, è una cattiva consigliera.

Voglio ricordare la TARES, introdotta dal Governo Monti. All'inizio dell'anno...

PRESIDENTE. Deve concludere, senatore Arrigoni.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. ...c'era la possibilità di rinviarla, invece l'avete voluta applicare, e questa è stata l'ennesima mannaia che ha messo in ginocchio i commercianti e le famiglie.

La Lega ovviamente non è d'accordo con questa legge di stabilità. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scilipoti. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, riequiparazione dei criteri di calcolo del tasso usurario per le imprese e per i consumatori, correzione delle soglie antiusura, questione meridionale, soldi del Ponte (ossia di quella grande infrastruttura, dove sono finiti e dove finiranno): non sono argomenti che interessano al Governo. Ha ragione il collega di Sinistra Ecologia e Libertà, con il massimo rispetto che ho per tutti i presenti, e ho fatto una grande riflessione sulle parole equità e democrazia. Sentendo parlare di democrazia mi sono ricordato un passo della Bibbia. Ricordo che nella Bibbia soltanto una volta viene citata la democrazia, ossia quando si è dato al popolo il potere di scegliere fra Barabba e Gesù Cristo: hanno mandato Gesù Cristo sulla croce, e Barabba l'hanno salvato.

Ora, non voglio dire che siamo contro la democrazia, ma che in questo momento all'interno della democrazia c'è molta confusione. Hanno ragione i colleghi del Movimento 5 Stelle quando fanno delle riflessioni dicendo che in questo Parlamento non ci dovrebbero essere schieramenti né di destra né di sinistra, nell'interesse del Paese e nell'interesse dei cittadini, ma ci dovrebbero essere delle convergenze che dovrebbero portare a crescere il Paese, a creare una dialettica all'interno del Parlamento che possa migliorare la legge di stabilità, ossia quella che dovrebbe essere il futuro e la prospettiva di questo Paese, ma non c'è l'interesse da parte del Governo a fare una discussione su

questo argomento.

Mi pongo allora una domanda, Presidente e rappresentanti del Governo, che parlate di democrazia, di equità, di giustizia, di regole infrante: ma le regole infrante quali sono? Che all'interno di un Parlamento 62 senatori che appartengono ad un Gruppo che si chiama Forza Italia hanno a disposizione 58 secondi a testa per parlare? Vogliamo parlare 58 secondi della riequiparazione dei criteri di calcolo del tasso usurario? Vogliamo parlare della Banca d'Italia che è stata privatizzata e che Governo o Ministero è rappresentante di una Banca d'Italia che dovrebbe essere dello Stato e invece è dei privati? Di che cosa vogliamo parlare all'interno di quest'Aula? Vogliamo parlare di quello che ci hanno insegnato i nostri padri? Questa sala dovrebbe essere un'Aula per la discussione, per il dibattito, per la dialettica; invece la dialettica non c'è: c'è soltanto qualcuno che dice che nell'interesse del Paese dobbiamo votare immediatamente questa legge di stabilità e non si accorge che è invece il primo ad infrangere le regole perché la prima cosa che dovrebbe fare è dimettersi e chiedere al Governo di fare un rimpasto e rivedere anche la sua posizione all'interno di un Governo che non è più quello che era stato creato per le larghe intese e nell'interesse del Paese. Si tratta cioè di una frangia che non rappresenta più quel PdL che aveva dato vita al Governo di larghe intese. Il buonsenso avrebbe dovuto portare gli esponenti di quella frangia a dimettersi immediatamente e chiedere la fiducia su una nuova posizione politica.

Signor Presidente (mi rivolgo a lei, perché il Governo non è interessato a sentirci), per il ponte sullo Stretto di Messina abbiamo una penale di 700 milioni di euro; se aggiungiamo i 400 milioni che abbiamo speso arriviamo a 1.100 milioni di euro. Il costo complessivo per lo Stato per realizzare quell'opera era di 1.500 milioni, a fronte di un costo complessivo dell'opera di 8 miliardi di euro. Non l'abbiamo voluta realizzare? Investiamoli quantomeno per dare un supporto al Meridione, che ha perso tanto a favore di un Governo centralizzato, per realizzare le infrastrutture necessarie per permettere al popolo di viaggiare in tranquillità e serenità.

PRESIDENTE. Dovrebbe concludere, senatore Scilipoti.

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Concludo, dicendo al ministro Saccomanni: Ministro, ma lo sai - e sicuramente lo saprai - che la Banca d'Italia è privata? Perché non fai una legge per restituire agli italiani la Banca d'Italia e la sovranità monetaria? Attraverso la sovranità monetaria potresti realizzare ciò che pensi di realizzare tartassando di tasse il popolo italiano!

Signora Presidente,una banconota da 500 euro ha un costo di 20 centesimi, e 498 vanno nelle casse di banchieri privati; Saccomanni ne sa qualcosa: venga in Aula e ci spieghi perché la Banca d'Italia deve essere dei banchieri e non degli italiani.

La Banca d'Italia dovrebbe tutelare gli interessi degli italiani, e in particolare dei meridionali, che hanno pagato attraverso il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia una penale consistente nel fatto di non poter più battere moneta a favore di tutti gli italiani: invece questo favore è stato fatto ai banchieri.

PRESIDENTE. Deve concludere, senatore.

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, dovremmo essere più responsabili e cominciare ad utilizzare le parole giuste al momento giusto, capendo il significato vero delle parole e non facendo demagogia. *(Applausi del senatore Zanettin)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Chiavaroli. Ne ha facoltà.

CHIAVAROLI *(NCD)*. Signora Presidente, vorrei iniziare il mio intervento con un sincero ringraziamento al presidente della Commissione bilancio Azzollini, ai due relatori in Commissione, il senatore Santini ed il senatore D'Alì, e a tutti i colleghi della Commissione bilancio.

Non condivido quello che è stato detto da alcuni colleghi sul ruolo che ha giocato la Commissione bilancio e sul ruolo di questo Senato. Penso anzi che sia stato svolto un grandissimo lavoro e tengo a ricordare per precisione che il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione bilancio era stato fissato per il 9 novembre e noi abbiamo cominciato l'esame degli emendamenti - ricordo che erano 3.000 - il 12 novembre: ebbene, sono passate due settimane, nelle quali il lavoro paziente della Commissione bilancio assieme al Governo ha prodotto alcuni significativi risultati

migliorativi della legge di stabilità.

Tali risultati sono stati già evidenziati da altri colleghi, ma tengo a ricordare quelli più importanti, e soprattutto ne ricorderò alcuni che sono passati più sotto silenzio, che sono proprio il frutto del miglioramento parlamentare di questa legge.

I più importanti riguardano gli interventi in favore della Sardegna, così colpita da questa recentissima calamità, per la quale sono stati stanziati in due anni circa 100 milioni di euro e l'intervento sul cuneo fiscale, la cui significatività adesso è certamente più incisiva in quanto, essendo stata ridotta la platea dei beneficiari e concentrato l'intervento sui redditi più bassi, avremo che i cittadini con un reddito tra 15.000 e 20.000 euro annui potranno beneficiare di un cuneo di 225 euro. Penso che questo sia un intervento che aiuta i consumi a ripartire e aiuterà sicuramente il sistema economico.

C'è poi l'intervento sul fondo di garanzia per il credito alle piccole e medie imprese, per i progetti di ricerca e per i mutui delle famiglie che prenderà un moltiplicatore importante che darà accesso al credito per diversi miliardi di euro.

Un altro intervento importante è quello per le non autosufficienze gravi e gravissime, il cui fondo è stato ripristinato ed incrementato di 75 milioni di euro.

Questi sono gli interventi più importanti dei quali si è tanto parlato, insieme all'intervento sulla casa, di cui, purtroppo, non abbiamo potuto discutere in Commissione ma su cui comunque i relatori hanno raggiunto un accordo che è stato depositato.

Ci tengo a precisare che non abbiamo potuto concludere il dibattito in Commissione perché, ad un certo punto, dal confronto costruttivo al quale ci eravamo avviati, che ha consentito tutti questi miglioramenti e l'approvazione di altre questioni forse meno rilevanti mediaticamente ma comunque importanti, si è passati ad un ostruzionismo paralizzante.

VOLPI *(LN-Aut)*. Ma dove? Dove?

PRESIDENTE. Senatore Volpi, lasci continuare la senatrice Chiavaroli.

CHIAVAROLI *(NCD)*. ...del quale il presidente Azzollini ha dovuto prendere atto.

Mi preme ricordare anche altri emendamenti proposti dai parlamentari, in particolare dal Gruppo del quale faccio parte. Ce n'è uno molto importante passato sotto silenzio che riguarda le capitanerie di porto, per le quali, per la prima volta, è stata inserita un'autorizzazione permanente di spesa, che spero verrà incrementata nei prossimi anni, che le metterà in condizione di svolgere il loro lavoro. Si tratta di un lavoro in questo momento fondamentale, soprattutto per il controllo delle nostre coste, con tutti i problemi che sono stati alla ribalta delle cronache. Ci tengo a ringraziare tutti i giovani che svolgono questo lavoro quotidianamente mettendo anche in pericolo la loro vita per salvarne altre.

Ho poi sentito dire che non ci sono interventi per il Sud. Ce n'è, per esempio, uno...

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Fin troppi!

CHIAVAROLI *(NCD)*. ...piccolo, probabilmente, ma significativo che consente di completare la metanizzazione del Cilento, iniziata decine di anni fa, con un intervento del Ministero dello sviluppo economico che finanzierà la conclusione di questa opera importante.

Un ulteriore intervento è stato introdotto su iniziativa parlamentare del nostro Gruppo e riguarda il rifinanziamento della Cassa integrazione in deroga per 30 milioni di euro del settore pesca.

Ebbene, penso che dedicare i nostri lavori alla risoluzione di grandi nodi ma anche impegnarci per dare queste piccole risposte non sia stato assolutamente tempo perso. Certo, ci sono delle questioni ancora aperte, questioni più importanti. Alcune per noi politicamente molto importanti.

Di un nodo ancora aperto vorrei oggi qui parlare, ed è quello che riguarda il demanio marittimo. Il tema del demanio marittimo è stato sottoposto strumentalmente ad un dibattito mediatico fuorviante, perché nessuno vuole vendere le nostre spiagge. Ponendo il tema del demanio marittimo, vogliamo fornire una risposta a chi ha reso le nostre spiagge uniche al mondo. Le nostre spiagge sono uniche al mondo perché piccoli imprenditori - molto spesso imprese familiari - hanno investito su di esse. Adesso, però, una direttiva comunitaria rischia di vanificare tutto questo lavoro. *(Commenti del*

senatore Endrizzi). Noi volevamo fornire una risposta a questi operatori facendo passare dal demanio marittimo al demanio disponibile la parte ormai urbanizzata, su cui insistono gli investimenti di tali operatori, di cui è giusto che lo Stato possa disporre, se vuole. Inoltre, proponevamo, per la parte del litorale, di rimanere nel sistema delle concessioni, dando un diritto di opzione a coloro i quali dovessero acquisire la parte del demanio disponibile. Questa era la nostra proposta, su cui non siamo riusciti a trovare un accordo. Noi non vogliamo la riapertura della legge delega su tale tema perché, a nostro avviso, la delega non va nella giusta direzione. Pertanto, questo rimane uno dei temi fondamentali da sciogliere. Peraltro, esso porta grandi risorse nelle casse dello Stato, che potrebbero essere impiegate per ridurre il debito o per finanziare investimenti nel settore turistico o per entrambe le cose; ripeto, infatti, che tale operazione potrebbe portare diversi miliardi di euro nelle casse dello Stato.

Dunque, questo è uno dei temi aperti. Non so se esso riuscirà a trovare il suo spazio nel dibattito alla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. La prego di concludere il suo intervento.

CHIAVAROLI *(NCD)*. Mi auguro comunque che questo tema venga affrontato.

In conclusione, tengo a ribadire che è stato svolto un lavoro molto proficuo; ve ne è ancora tanto da fare, ma il cammino del disegno di legge di stabilità è ancora lungo. *(Applausi dal Gruppo NCD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Catalfo. Ne ha facoltà.

CATALFO *(M5S)*. Signora Presidente, colleghi, mi unisco alle affermazioni dei senatori che mi hanno preceduto quando hanno parlato di mancanza di rispetto verso i cittadini italiani. Ecco, questo è quanto previsto nella legge di stabilità: non c'è rispetto per i cittadini italiani.

Da qualche anno la chiamiamo legge di stabilità invece di chiamarla finanziaria: è una parola di senso positivo che però diventa solo un placebo mediatico, esattamente come le misure previste nel provvedimento che stiamo esaminando, o che non abbiamo esaminato, perché non ne abbiamo avuto la possibilità, dato quello che avverrà nel pomeriggio.

Cos'è, o meglio, cosa dovrebbe essere la legge di stabilità? Dovrebbe essere la normativa principale prevista dall'ordinamento italiano per regolare la vita economica del Paese (ripeto, la vita economica del Paese).

Entriamo nello specifico. Caso Italia: più di 6 milioni di cittadini senza lavoro; 9.563.000 persone che vivono sotto la soglia di povertà; 4 milioni di cittadini che non possono più neanche sfamarsi; 1.224.000 pensionati che percepiscono un reddito sotto i 500 euro, seguiti da cassintegrati, precari ed esodati.

Tra il 2012 ed il 2014 la contrazione dei consumi delle famiglie italiane, causa l'inesistente sostegno al reddito e la totale assenza di politiche economiche serie e degne di un'azione avanzata, ammonterà a circa 60 miliardi di euro.

Le conseguenze di tutto ciò saranno contrazione del potere di acquisto delle famiglie, riduzione della domanda interna e quindi calo dell'attività economica: un disastro!

La vita economica e la stabilità italiana sono un cumulo di macerie. Quindi, il Governo cosa fa? Da una parte, con il disegno di legge di stabilità colpisce il cittadino più debole e le imprese non prevedendo sostanziali interventi; dall'altra, prevede un piano disastroso e devastante, chiamato Destinazione Italia (anzi, per meglio dire, Devasta Italia o Svuota Italia), che colpisce in modo definitivo la ripresa economica del nostro Paese e contestualmente ne programma la svendita. È il caso che il Governo italiano dica a tutti i cittadini italiani la verità, cioè che sono iniziati i saldi: l'Italia è in vendita, anzi in svendita. Chi ha dato al Governo il permesso di fare tutto ciò? I beni sono dei cittadini!

Il Movimento 5 Stelle da svariati mesi chiede soluzioni immediate per l'economia e per il disastro italiano. Chiediamo il reddito di cittadinanza, l'abolizione dell'IRAP e tutte le altre soluzioni previste nei nostri emendamenti al disegno di legge di stabilità. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zanettin. Ne ha facoltà.

ZANETTIN *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente questo disegno di legge di stabilità - ahimé, vice ministro Fassina - appare drammaticamente lontano dalla realtà profonda del nostro Paese.

A parole tutti dicono di voler attuare una politica per lo sviluppo, che però non si ottiene con leggi di spesa e nuove tasse, come continua a fare questo Governo, ma ponendo le condizioni perché prosperino le imprese. Dobbiamo essere tutti consapevoli che la ricchezza non la creano i burocrati ed i politici; solo le imprese ed il lavoro autonomo creano nuova ricchezza, che poi può essere ridistribuita a favore dei più deboli. Si avverte quindi un distacco abissale tra quanto noi oggi discutiamo e le necessità del mondo produttivo italiano, il popolo delle partite IVA, costituito soprattutto da piccole e medie imprese, che ancora (chissà per quanto) sopravvivono fra mille sacrifici. Cosa prevede per costoro questo disegno di legge di stabilità? Ahimé, direi proprio nulla!

Provengo da una Regione, il Veneto, in cui constatiamo quotidianamente, con amarezza e sconforto, che molti, troppi, decidono di espatriare alla ricerca di un ambiente di lavoro normale, dove il fisco non pretende una percentuale superiore al 30 per cento del reddito, dove la burocrazia è efficiente e collaborativa, dove il merito ed il talento sono davvero valorizzati. Se ne vanno le imprese, se ne vanno i capitali, se ne vanno i migliori giovani laureati, se ne vanno addirittura anche i liberi professionisti ed i lavoratori autonomi.

Mi chiedo come possiamo pensare ad una ripresa economica se la politica pensa solo a nuove tasse e non taglia la spesa, come avviene con questo disegno di legge di stabilità. Se questo Paese ha una vera speranza di tornare alla crescita e di salvarsi dalla catastrofe che incombe, questa non può che venire, a mio giudizio, da uno *shock*, anzi direi meglio da un elettroshock liberale e liberistico. Cercherò di formulare alcune proposte, piuttosto radicali, sapendo bene che in quest'Aula non saranno condivise, in quanto del tutto minoritarie, ma lo faccio per gettare un seme nel dibattito.

Partiamo dalle privatizzazioni. Negli ultimi giorni il Presidente del Consiglio ha parlato della imminente cessione di quote di minoranza di ENI, Fincantieri e di altre società pubbliche. L'intento è lodevole, ma il risultato in termini finanziari appare scarso e non in grado di invertite il *trend* negativo della nostra economia. Abbattiamo piuttosto subito il debito pubblico in modo significativo, vendendo senza esitazioni tutto il pacchetto di controllo delle partecipate dello Stato. Accompagniamo, invece, la vendita del patrimonio immobiliare pubblico con una leggina in base alla quale le ex caserme o gli ex ospedali in vendita, in deroga ai piani regolatori locali, potranno godere immediatamente di una destinazione urbanistica di completa soddisfazione per gli acquirenti.

Basta imposte recessive come le nuove aliquote IVA, le accise, le minipatrimoniali e «Tobin tax» o la nuova Imposta unica comunale (IUC) che disincentivano l'iniziativa economica. Pensiamo piuttosto ad un'aliquota marginale agevolata per chi, impresa o privato cittadino, negli anni a venire incrementa, anziché diminuire, il proprio reddito imponibile.

Abbiamo apprezzato le lodevoli intenzioni espresse nei giorni scorsi in materia di *spending review*, ma va detto chiaramente che 32 miliardi di risparmi nel triennio 2014-2016 sono troppo pochi. Ricordo che il bilancio dello Stato supera gli 800 miliardi all'anno. Il risparmio di spesa che Cottarelli si prefigge corrisponde quindi a meno del 2 per cento di tale bilancio. A Cottarelli, che mi pare in difficoltà, suggerirei piuttosto di chiamare a suo fianco, come consulenti, molti amministratori veneti, che costituiscono un raggio di speranza, per competenza amministrativa e passione civile, in un contesto di crisi così sconfortante. Mi vengono in mente due esempi del mio territorio, che voglio citare in questa Aula: l'*ex* presidente della Provincia di Vicenza e il sindaco di Zugliano, un Comune di 6.000 anime. Il primo dal 2006, data di primo insediamento, ad oggi ha ridotto il personale di oltre il 22 per cento. Ora nell'ente provincia di Vicenza le spese del personale incidono per il 19 per cento delle spese correnti, quando la media nazionale è del 33 per cento. A sua volta, il Comune di Zugliano, ripeto di 6.700 anime, ha un dipendente ogni 293 abitanti; la media dei Comuni veneti prevede un dipendente ogni 140 abitanti, la media nazionale un dipendente ogni 101 abitanti, i Comuni siciliani hanno invece un dipendente ogni 47 abitanti.

PRESIDENTE. Dovrebbe concludere, senatore.

ZANETTIN *(FI-PdL XVII)*. Mi avvio a concludere, signora Presidente. Ho dovuto tagliare l'intervento,

che era programmato per dieci minuti e chiedo, quindi, l'autorizzazione a depositare il testo integrale.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

ZANETTIN *(FI-PdL XVII)*. Il debito del Comune, che al 31 dicembre 2006 ammontava a 3.700.000 euro, è stato ridotto di oltre il 60 per cento ed oggi ammonta a 1.480.000 euro. Dal 2007 il Comune di Zugliano non contrae più mutui per investimenti, ma nel frattempo ha eseguito investimenti per oltre 11 milioni di euro, tutti autofinanziati. Come dire: è questa la *spending review* in salsa veneta. Forse la stessa ricetta si sarebbe dovuta applicare anche al resto del Paese. Non voterò, quindi, questo disegno di legge di stabilità, che credo non dia speranze al Paese. *(Applausi dei senatori Scilipoti e Dalla Tor)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale congiunta.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FASSINA, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signora Presidente, ringrazio tutti i senatori per i loro interventi. Vorrei innanzitutto ringraziare il Presidente della Commissione bilancio per il lavoro di queste settimane, i relatori al testo presentato dal Governo, tutti i componenti della Commissione e, con loro, gli uffici del Senato e gli uffici dei Ministeri, che hanno consentito un lavoro che ritengo sia stato appassionato, approfondito, utile, che ha consentito di migliorare il testo del Governo, anche se, purtroppo, non siamo riusciti ad arrivare a concludere l'analisi degli emendamenti e non siamo riusciti a raccogliere i frutti di un dibattito che avrebbe potuto essere, anche nella parte finale dei nostri lavori, altrettanto proficuo.

La legge di stabilità si inserisce in un quadro difficile, a volte molto difficile, perfino drammatico per le condizioni dell'economia reale del Paese, per la perdita di lavoro, per le difficoltà di centinaia di migliaia di giovani nel trovare lavoro, per la difficoltà delle imprese, le più piccole in particolare, per la difficoltà di tante famiglie. È difficile anche perché l'intervento del Governo e la politica economica del Governo si inscrivono in un quadro di politica economica dell'eurozona che necessita di profonde, anche radicali, correzioni.

Certamente il disegno di legge di stabilità che esaminiamo oggi non risolve tutti i problemi del Paese e non risolve i problemi più drammatici del Paese. Eppure credo che, a un'analisi fattuale dei suoi contenuti, sia difficile non riconoscere il segno dell'inversione di tendenza rispetto a quanto è stato fatto, almeno, nell'ultima dozzina di anni.

Evidenzio un dato quantitativamente poco significativo, ma molto rilevante in termini qualitativi, ovvero che per la prima volta da almeno una dozzina d'anni, il disegno di legge di stabilità ha un segno anticiclico: dà risorse all'economia reale rispetto al quadro previgente.

È stato lamentato in diversi interventi un aumento di tasse. Vorrei rilevare che, seppure in modo contenuto, e con la consapevolezza da parte del Governo che ben più robusti interventi sarebbero stati necessari, il disegno di legge di stabilità riduce la pressione fiscale su famiglie e imprese: sui redditi delle famiglie attraverso un intervento sull'IRPEF che, come sapete, nella discussione della Commissione è stato migliorato con la concentrazione sui redditi più bassi, e reso più rilevante su quella fascia di reddito; riduce la pressione fiscale sulle imprese, non solo attraverso il taglio diretto dei contributi INAIL per un miliardo a crescere nei prossimi anni, ma attraverso un sostanzioso irrobustimento della cosiddetta ACE, cioè un'agevolazione fiscale che consente la patrimonializzazione delle imprese estesa anche alle imprese famigliari, alle imprese individuali, in un momento in cui l'accesso al credito è più difficile. Esso riduce poi seppure in misura certamente non sufficiente, lo ripeto, l'IRAP per quelle imprese che stabilizzano i rapporti di lavoro con contratti a tempo indeterminato e allenta - una richiesta che i Comuni hanno fatto in questi anni ripetutamente - il Patto di stabilità interno per un miliardo, consentendo ai Comuni che ne hanno la possibilità di far ripartire immediatamente i cantieri, le piccole opere, con un impulso importante alla domanda, un fattore decisivo per sostenere la ripresa della nostra economia.

Prima il senatore Barozzino sottolineava i problemi del lavoro: tutte queste misure che sostengono la crescita ovviamente sono la condizione necessaria per generare lavoro. È evidente che l'obiettivo di questo Governo non è quello di limitarsi a trovare le risorse per la cassa integrazione in deroga;

l'obiettivo è il lavoro, e il lavoro si costruisce con un quadro macroeconomico che sostenga una ripresa in grado di alimentare lavoro. Tuttavia, nella consapevolezza della difficoltà, dopo avere impegnato 1,5 miliardi di risorse aggiuntive sulla cassa integrazione in deroga per il 2013, la legge di stabilità alimenta con ulteriori risorse la cassa integrazione in deroga per l'anno prossimo.

Su questo impianto base, come ho provato a ricordare, la discussione della Commissione è stata proficua e utile, con l'apporto - lo sottolineo - di tutte le forze politiche presenti.

È stata una discussione che ci ha consentito di irrobustire i due assi che sostengono l'impianto del disegno di legge di stabilità: da una parte ossigeno per la ripresa attraverso *input* e sostegno agli investimenti; dall'altra, sostegno ai redditi delle famiglie e all'equità, perché oggi l'equità è la principale variabile macroeconomica per alimentare la ripresa.

Abbiamo approvato all'unanimità - se non ricordo male - un intervento importante, emergenziale per la Sardegna, che consente di dare una risposta istantanea con risorse immediatamente disponibili alle popolazioni colpite dalla tragedia della scorsa settimana.

Nella discussione parlamentare abbiamo messo insieme un pacchetto di interventi non solo per la ricostruzione, ma anche per la prevenzione, per tutte le realtà del nostro Paese investite da calamità naturali negli ultimi anni.

Nel corso della discussione è stato ricordato che, nei lavori della Commissione, sono stati introdotti alcuni emendamenti che considero davvero di notevole portata ai fini del sostegno allo sviluppo e quindi al lavoro: un sistema nazionale di garanzie per il credito alle piccole imprese, che oggi è uno dei principali colli di bottiglia che inibisce e rende difficile la ripresa. Ripeto che si tratta di un sistema nazionale di garanzie, e non di qualche risorsa in più su qualche fondo disponibile.

Abbiamo introdotto per la prima volta, a proposito di chi parla di svendita di *asset* pubblici, la garanzia dello Stato per il credito alle piccole imprese, attraverso la Cassa depositi e prestiti. Le banche che fanno credito alle piccole imprese possono cedere questi crediti alla Cassa depositi e prestiti, che li acquista con la garanzia dello Stato. Ciò consente di superare o ridimensionare in modo significativo il rischio credito che, negli ultimi anni, è stato uno degli elementi che ha bloccato l'accesso al credito alle piccole imprese o ne ha alzato in modo insostenibile i costi. Si tratta di una leva di portata straordinaria che potrà fare la differenza, nei prossimi mesi, per l'accesso al credito delle piccole e medie imprese.

Abbiamo rifinanziato con ulteriori risorse il Fondo centrale di garanzia, prestando un'attenzione particolare alle realtà del Mezzogiorno. Non è vero, quindi, che non c'è attenzione al Mezzogiorno nel disegno di legge di stabilità. Il Fondo centrale di garanzia ha una attenzione particolare anche perché utilizza i fondi per la coesione e lo sviluppo verso il Mezzogiorno.

Infine, sono stati potenziati i consorzi fidi che come sapete, in questi anni hanno svolto una funzione importante, spesso sostitutiva di un credito bancario difficile. Si è dato luogo ad una ripatrimonializzazione consistente dei consorzi fidi con il coinvolgimento delle camere di commercio, nell'ambito del sistema nazionale di garanzia. Ripeto, il termine sistema non è enfatico: descrive la pluralità di strumenti messi in campo. All'interno del sistema nazionale di garanzie si è operato un intervento per l'accesso al credito delle famiglie, per i mutui, per l'acquisto della casa, in particolare per le giovani coppie.

Il terzo punto importante - e mi avvio rapidamente alla conclusione - è l'intervento sulla casa. Ieri sera abbiamo presentato una proposta, che purtroppo non siamo riusciti a discutere in Commissione. Credo che anche in questo caso debbano parlare i dati. Nel testo originario del disegno di legge è previsto un miliardo in più di risorse verso i Comuni, finalizzato a ridurre la pressione fiscale sulla casa. Ricordo che la legge di stabilità elimina la TARES; quindi, dal prossimo anno, le famiglie non la pagheranno più, e si sostituisce questo gettito con un miliardo di risorse in più. Nell'impianto originario del disegno di legge di stabilità la tassazione introdotta riduce ad un quarto la tassazione sulla prima abitazione. Su una base imponibile sostanzialmente analoga sulla prima abitazione l'aliquota *standard* passa dal 4 all'uno per cento.

Nell'emendamento del Governo presentato ieri sera abbiamo fatto un passo avanti molto significativo:

sono stati introdotti 500 milioni che i Comuni possono utilizzare esclusivamente per le detrazioni verso le famiglie con più difficoltà o in condizioni particolari che si intendono sostenere. L'impianto dell'imposta rimane federale, ed è singolare ascoltare, a volte, da chi ha condiviso in questi anni un impianto federale la critica che si danno troppi spazi ai Comuni per intervenire. Su questo punto della tassa sull'abitazione vorrei ricordare che il testo presentato nel disegno di legge di stabilità contiene l'imposta sugli inquilini in una misura limitata a quella che era prima la TARES, per quanto riguarda la componente servizi indivisibili. Nel disegno della ridefinizione della tassazione sulla casa non vi è un aggravio per quanto riguarda gli inquilini.

Infine, ci sono altri tre punti importanti, di cui il primo sono i 100 milioni in più per le non autosufficienze. Sembra un aspetto marginale. Credo, invece, che sul piano della politica sociale sia un segnale in più. Era da molti anni che il Fondo per le non autosufficienze non raggiungeva 350 milioni, e questo è avvenuto in un quadro dove le nostre difficoltà e i vincoli di finanza pubblica certamente non si sono attenuati rispetto a quelli degli anni scorsi.

Abbiamo fatto passi avanti importanti per quanto riguarda i lavoratori precari. Abbiamo bloccato l'aumento della contribuzione sociale sulle partite IVA iscritte alla gestione separata dell'INPS. Abbiamo dato una risposta ai precari della giustizia, ad alcuni lavoratori socialmente utili in aree più in difficoltà come Napoli, Palermo e la Calabria, ai giovani specializzandi in medicina. Avremmo voluto anche discutere di altri punti importanti, se i lavori della Commissione fossero giunti a conclusione.

Negli emendamenti riformulati dai relatori vi è un importante intervento, seppur in via sperimentale, per il contrasto alla povertà: l'introduzione di un reddito minimo di inserimento in alcune grande aree metropolitane, che avvia un percorso per il contrasto alla povertà e l'inserimento lavorativo.

Infine, non siamo riusciti ad intervenire per migliorare l'indicizzazione delle pensioni. È un impegno che il Governo conferma e che cercheremo di portare avanti alla Camera. Il Governo auspica che nella discussione in questa sede e nella discussione alla Camera nei prossimi giorni si possano irrobustire i due assi, quello del sostegno all'economia reale e quello dell'equità. Soltanto così, con questo lavoro e con il coinvolgimento di tutte le forze politiche, ciascuna con i propri punti di vista e con le proprie priorità, noi possiamo dare al Paese l'apporto di cui necessita in una fase così difficile. *(Applausi dai Gruppi PD e NCD)*.

PRESIDENTE. Con la replica da parte del rappresentante del Governo si è conclusa la discussione congiunta dei provvedimenti all'ordine del giorno.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1121) ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016*** *(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)* **(ore 14,14)**

PRESIDENTE.Passiamo ora, ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del Regolamento, all'esame degli articoli del disegno di legge di bilancio.

In questa fase della discussione, ai sensi del comma 5 del richiamato articolo 129 del Regolamento, potranno intervenire su ciascun articolo unicamente i presentatori di ordini del giorno e di emendamenti, per illustrarli, e quindi il rappresentante del Governo per esprimere il rispettivo parere. Preciso che con l'approvazione dei singoli articoli si intendono approvate anche le tabelle, i quadri generali, gli allegati e gli elenchi richiamati dagli articoli stessi e riportati nello stampato.

Ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del Regolamento, la votazione finale del disegno di legge di bilancio sarà effettuata solo dopo la votazione finale del disegno di legge di stabilità.

Secondo le intese intervenute nella Conferenza dei Capigruppo, inizieremo le votazioni solo a partire dalle ore 14,30 e quindi attendiamo quell'ora per dare modo a tutti i senatori di raggiungere l'Aula.

Nel frattempo però a possibile procedere all'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti agli articoli ai quali sono stati presentati, a partire dall'articolo 2.

FERRARA Mario *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Mario *(GAL)*. È possibile distribuire i testi degli emendamenti e degli ordini del giorno, che non sono disponibili?

PRESIDENTE. Gli Uffici mi dicono che i testi sono stati già distribuiti, tant'è che alcuni senatori ne sono già in possesso.

Passiamo quindi all'esame degli articoli del disegno di legge di bilancio.

Dal momento che i presentatori di emendamenti ed ordini del giorno riferiti agli articoli 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 non intendono illustrarli, sospendo la seduta fino alle ore 14,30.

(La seduta, sospesa alle ore 14,18, è ripresa alle ore 14,37).

Presidenza del presidente GRASSO **(ore 14,37)**

Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo all'esame dell'articolo 1.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico per tutte le votazioni, se vogliamo farlo di volta in volta, come preferisce.

PRESIDENTE. Va bene, ne prendiamo atto, senatore Santangelo.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo per tutte le votazioni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 1, con l'annessa tabella.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1121

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2, con l'annessa tabella ed elenchi, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il parere del Governo è contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.100.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.Tab.100, presentato dai senatori Di Biagio e Dalla Zuanna.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva.*(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1121

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.101.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.Tab.101, presentato dal senatore Zin.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1121

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.102.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.Tab.102, presentato dal senatore Di Biagio.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1121

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.103.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.Tab.103, presentato dal senatore Di Biagio.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1121

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.104.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.Tab.104, presentato dal senatore Di Biagio.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1121

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.105.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.Tab.105, presentato dal senatore Di Biagio.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1121

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.106.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.Tab.106, presentato dai senatori Di Biagio e Augello.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1121

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 2, con l'annessa tabella ed elenchi.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1121

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 3, con l'annessa tabella.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1121

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 4, con l'annessa tabella.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1121

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 5, con l'annessa tabella ed appendice.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1121

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6, con l'annessa tabella ed appendice, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno su cui invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Sugli emendamenti il parere del Governo è contrario.

Quanto agli ordini del giorno, il parere è favorevole se approvati in Commissione; in caso contrario, verranno accolti come raccomandazione.

PRESIDENTE. Non sono stati approvati in Commissione.

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Allora, sono accolti come raccomandazione.

ORELLANA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA *(M5S)*. Nella Commissione esteri abbiamo approvato all'unanimità gli ordini del giorno (anche con il parere del Governo).

PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, gli ordini del giorno G6.100 e G6.101 vengono accolti come raccomandazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.Tab.100.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.Tab.100, presentato dal senatore Zin.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1121

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.Tab.101.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.Tab.101, presentato dal senatore Longo Fausto Guilherme e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1121

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 6, con l'annessa tabella ed appendice.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1121

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 7, con l'annessa tabella.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1121

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 8, con l'annessa tabella, elenco ed appendice, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno su cui invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti, mentre gli ordini del giorno sono accolti come raccomandazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.Tab.100.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.Tab.100, presentato dai senatori Di Biagio e Albertini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1121

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 8.Tab.101.

MARINELLO *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINELLO *(NCD)*. Signor Presidente, questo emendamento è analogo all'emendamento successivo a mia firma, l'8.Tab.102, e riguarda la questione posta dall'Unione nazionale vittime civili di guerra. Tra l'altro, decorre quest'anno il settantesimo anniversario di questa antica ma ancora attuale associazione e la celebrazione del settantesimo si svolgerà credo alla sua presenza, esattamente dopodomani, giovedì 28 novembre.

Io mi rendo conto delle ragioni che inducono il Governo a esprimere un parere contrario. Però, per evitare che l'Aula scivoli sul voto contrario ad un emendamento ad alta finalità come questo, io ritiro il mio emendamento 8.Tab.102 e chiederei anche al collega Gualdani, che è sottoscrittore, insieme al senatore Scoma, oggi assente, dell'analogo emendamento 8.Tab.101, di ritirarlo.

Inoltre, rivolgo un'ulteriore sollecitazione al Governo per l'accoglimento pieno di un ordine del giorno al riguardo, non quindi come raccomandazione, vista la sua nobile finalità, in modo che poi dia risultanze concrete.

PRESIDENTE. Senatore Gualdani, accetta l'invito al ritiro dell'emendamento 8.Tab.101?

GUALDANI *(NCD)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 8.Tab.101 e 8.Tab.102 sono ritirati e trasformati nell'ordine del giorno G8.Tab.102.

Invito il Governo ad esprimere il parere su questo ordine del giorno.

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G8.Tab.102 non verrà posto ai voti.

Poiché i presentatori non insistono per la votazione, gli ordini del giorno G8.100, G8.101, G8.102 e G8.103 vengono accolti come raccomandazione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 8.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1121

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 9, con l'annessa tabella, sul quale è stato presentato un emendamento.

MARINELLO *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINELLO *(NCD)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 9.Tab.100, lo trasformo in ordine del giorno che affido alla benevolenza del Governo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno risultante

dalla trasformazione dell'emendamento 9.Tab.100.

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Lo accolgo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G9.Tab.100 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 9, con l'annessa tabella.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1121

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 10, con l'annessa tabella ed elenco, sul quale sono stati presentati emendamenti.

D'ALI' *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' *(NCD)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 10.Tab.100.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sui restanti emendamenti.

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 10.Tab.101 e 10.Tab.102.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.Tab.101, identico all'emendamento 10.Tab.102.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.Tab.101, presentato dal senatore Bruno, identico all'emendamento 10.Tab.102, presentato dal senatore Mandelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1121

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 10.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 10, con l'annessa tabella ed elenco.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1121

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 11, con l'annessa tabella ed elenchi, sul quale è stato presentato un ordine del giorno su cui invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, accolgo l'ordine del giorno G11.100 come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Cotti, accetta la proposta del Governo?

COTTI *(M5S)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché il presentatore non insiste per la votazione, l'ordine del giorno G11.100 viene

accolto come raccomandazione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 11.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 11, con l'annessa tabella ed elenchi.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1121

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 12, con l'annessa tabella, sul quale è stato presentato un ordine del giorno su cui invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, accolgo l'ordine del giorno G12.100 come raccomandazione.

PRESIDENTE. Poiché il presentatore non insiste per la votazione, l'ordine del giorno G12.100 viene accolto come raccomandazione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 12.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 12, con l'annessa tabella.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1121

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 13, con l'annessa tabella, sul quale sono stati presentati degli ordini del giorno su cui invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, accolgo l'ordine del giorno G13.100 come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Augello, insiste per la votazione?

AUGELLO *(NCD)*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché il presentatore non insiste per la votazione, l'ordine del giorno G13.100 è accolto come raccomandazione.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G13.101.

BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo lo accoglie come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Orellana, insiste per la votazione?

ORELLANA *(M5S)*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché il presentatore non insiste per la votazione, l'ordine del giorno G13.101 è accolto come raccomandazione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 13.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 13, con l'annessa tabella.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1121

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 14.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 14, con l'annessa tabella.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1121

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 15.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 15.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1121

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 16.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 16, con il quadro generale riassuntivo e le tabelle allegate.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1121

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, intervengo per un richiamo al Regolamento. Chi ha richiesto di applicare la nota relativa al parere della Giunta del Regolamento del 14 settembre 1992, dove si diceva che «la richiesta di votazione qualificata va presentata volta per volta con riferimento al singolo voto o a gruppi di voti» sono stato io. Fino ad oggi abbiamo sempre interpretato la norma nel senso che la richiesta fosse riferita al voto per il complesso degli emendamenti ad un articolo, e credo che in quel senso abbiamo sempre svolto i nostri lavori.

Quest'oggi il senatore Santangelo ha chiesto che il voto mediante procedimento elettronico si applicasse su tutti gli articoli: però ad ogni singolo articolo è necessario verificare il supporto, mentre abbiamo proceduto a votazioni qualificate senza verificare il supporto su ogni articolo, secondo me non rispettando quella norma che prevede che non sia consentita la richiesta *una tantum*.

Va benissimo votare con questo sistema, però rispetto ad ogni articolo dobbiamo verificare se vi siano i quindici senatori che sostengono la richiesta di tale modalità di voto.

PRESIDENTE. Avrebbe potuto sollevare l'obiezione nel momento in cui il senatore Santangelo ha rivolto la richiesta ed è stata da noi accolta *(Proteste dal Gruppo LN-Aut)*. *Nemine contradicente*, si è proceduto così. Vuol dire che d'ora in poi lei si opporrà alla richiesta del senatore Santangelo e noi ogni volta chiederemo di verificare il supporto alla richiesta.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, io non voglio oppormi ad una assolutamente legittima richiesta del senatore Santangelo. Chiedo che si applichi il Regolamento e basta. *(Applausi dal Gruppo LN?Aut e del senatore Buemi)*.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Passiamo alla votazione dell'articolo 17.

SANTANGELO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico su questo e su tutti gli altri articoli, se si pone l'esigenza.

PRESIDENTE. Gli articoli sono finiti, perché l'articolo 17 è l'ultimo. *(Ilarità)*.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 17.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1121

PRESIDENTE. Colleghi, sono così esaurite le votazioni degli articoli del disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 129, comma 3, del Regolamento, la votazione finale del disegno di legge di bilancio sarà effettuata solo dopo la votazione finale del disegno di legge di stabilità.

Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo.

FRANCESCHINI, *ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento delle attività di Governo*. Signor Presidente, rispettando la tabella oraria definita questa mattina dalla Conferenza dei Capigruppo, si sta svolgendo un lavoro che è stato possibile iniziare questa mattina poiché la Commissione bilancio non ha potuto ultimare i lavori e, quindi, non è disponibile un testo della Commissione. Per avere il testo del maxiemendamento e la relazione tecnica, chiediamo di riprendere i lavori dell'Assemblea alle ore 16.

Siamo nella tabella oraria stabilita questa mattina, la quale prevede che poi ci sia tempo per la Commissione bilancio e, secondo quanto si è stabilito, l'inizio della discussione sulla questione di fiducia abbia luogo alle ore 16,30.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta sino alle ore 16.

(La seduta, sospesa alle ore 15,01, è ripresa alle ore 16,47).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(1120) ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)*** *(Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)***(ore 16,47)**

Approvazione dell'emendamento 1.900 (testo corretto), interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia

PRESIDENTE. Passiamo ora al seguito della discussione del disegno di legge n. 1120.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole Franceschini. Ne ha facoltà.

FRANCESCHINI, *ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento delle attività di*

Governo. Signor Presidente, devo innanzitutto scusarmi con lei e con l'Assemblea *(Applausi ironici dal Gruppo LN-Aut)*per questo ritardo di quaranta minuti, che ha delle motivazioni, perché, come sapete, il lavoro della Commissione bilancio è finito questa notte alle ore 2,45 senza mandato al relatore.

Come Governo avevamo preso l'impegno che, nelle situazioni in cui avessimo deciso di porre la questione di fiducia, avremmo rispettato il lavoro parlamentare - in questo caso la parte che si è svolta e si è conclusa con le votazioni, ma anche quella che si è conclusa senza votazioni - non integrando il maxiemendamento con emendamenti d'iniziativa del Governo, ma recependo, per la parte non votata in Commissione, quelli presentati dal Governo e dai relatori in Commissione bilancio.

Il tempo è stato necessario perché la redazione del maxiemendamento, la relativa relazione tecnica e la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato, che sono necessarie, ci hanno fatto perdere questi quaranta minuti. Credo tuttavia sia importante, soprattutto per quelli di voi e di noi che sono da più legislature in Parlamento, rilevare che in molte situazioni i diversi Governi, al di là del colore, al momento di presentare il maxiemendamento hanno, come è possibile dal punto di vista regolamentare e normativo, modificato o integrato il testo della Commissione. Noi abbiamo fatto questa scelta e l'abbiamo rispettata anche nell'altro ramo del Parlamento, nei pochi casi in cui abbiamo posto la fiducia su provvedimenti da quando è in carica il Governo Letta.

Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo quindi la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento 1.900, presentato dal Governo, interamente sostitutivo di tutti gli articoli del disegno di legge n. 1120 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) -, che tiene conto e recepisce le modifiche approvate dalla Commissione nel corso del lavoro referente, poi non concluso, nonché degli emendamenti presentati dal Governo e dai relatori.

Credo che per ovvie ragioni la Camera debba avere il tempo per esaminare un testo che, trattandosi del disegno di legge di stabilità, non può essere approvato blindato; quindi, deve avere il tempo di esaminarlo nei termini di legge. Ritengo altresì che in queste ore la questione di fiducia sull'atto più importante del Governo, cioè la legge di stabilità, sia anche l'occasione per un trasparente, chiaro e - spero - sereno confronto tra le forze politiche e anche per la verifica dell'esistenza di un rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto dell'apposizione della questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento 1.900, presentato dal Governo, interamente sostitutivo di tutti gli articoli del disegno di legge n. 1120.

Pertanto, conformemente alla prassi, trasmetto il testo alla 5a Commissione permanente affinché, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo, informi l'Assemblea circa i profili di copertura finanziaria.

Vorrei sapere dal Presidente della 5a Commissione, senatore Azzollini, di quanto tempo prevede abbia bisogno la Commissione per l'esame dell'emendamento ai fini della copertura finanziaria.

AZZOLLINI *(NCD)*. Signor Presidente, i tempi sono molto brevi, per due ragioni. Essendo la prima volta che ciò si verifica in questa legislatura, mi consentirà di dire che in questa fase la Commissione non è in sede né referente, né redigente, né deliberante: essa ha una funzione di mera verifica della relazione tecnica rispetto all'emendamento su cui è stata posta la questione di fiducia, tant'è che non si esprime con un voto, ma mi dà mandato a riferire all'Assemblea sugli aspetti di copertura finanziaria. La seconda ragione è che il Governo ha presentato l'emendamento su cui ha posto la questione di fiducia regolarmente munito di relazione tecnica e quindi sarà facilissimo fare i dovuti riscontri.

In ogni caso, ritengo che avremo bisogno di tempo per lavorare almeno fino alle ore 17,15, e comunque di almeno mezz'ora dalla sospensione della seduta dell'Assemblea.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori.

A prescindere dalle scuse del Governo per il ritardo (scuse che, almeno da me personalmente, vengono accettate), relativamente ai lavori di questa Assemblea, che dovevano iniziare alle ore 16 e invece sono iniziati alle 16,40, mi domando - e cerco di darmi una risposta - se la mancata presenza della Presidenza puntualmente alle ore 16, per comunicare poi l'eventuale ulteriore rinvio, non si traduca in una mancanza di sensibilità o addirittura di rispetto nei confronti di tutti noi senatori che sediamo in quest'Aula.

BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo dopo le dichiarazioni del Presidente della Commissione bilancio, senatore Azzollini, che ha indicato la procedura che normalmente si applica.

Trovare un precedente riferibile al fatto che la legge di stabilità arriva nell'Aula del Senato in prima lettura senza mandato al relatore ci pone di fronte a una valutazione dal punto di vista tecnico oltre che politico, se qualcuno ritiene di volerla fare.

LEGNINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. È successo nel 2006.

BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. Io mi limito alle questioni tecniche, cioè alla possibilità di valutare solo la relazione tecnica, quindi solo ed esclusivamente il profilo finanziario del testo che lei adesso assegna alla Commissione bilancio. Ma la stessa Commissione bilancio, nel conferire il mandato al Presidente della Commissione, vota un mandato sul piano dell'esame di una relazione tecnica, e noi chiediamo che venga garantito a tutti di avere il tempo di poterlo svolgere correttamente.

Certamente non è un tempo infinito e lunghissimo, perché si riferisce solo al profilo di natura finanziaria, ma è comunque un tempo che serve e che io chiedo nella garanzia di tutti, di qualsiasi componente della Commissione bilancio, visti gli effetti sul prossimo esercizio finanziario, come su quelli a venire, e l'impatto di questa legge di stabilità. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

VOLPI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, sottolineo due aspetti. Prendiamo atto del fatto che il Governo sta facendo le prove di maggioranza sulla pelle degli italiani. E questo mi sembra evidente dopo aver ascoltato il ministro Franceschini *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*: presentiamo questo emendamento, su cui poniamo la questione di fiducia, e su di esso verifichiamo che maggioranze ci sono. Un modo fantastico per immaginare il futuro del Paese in un momento di crisi!

In secondo luogo, signor Presidente, a nome del Gruppo le chiedo, prima di decidere i tempi, di farci conoscere il contenuto del maxiemendamento appena presentato e di farci ragionare al riguardo. Devo dire che non ho apprezzato fino in fondo l'atteggiamento del Presidente della Commissione bilancio, che ha derubricato praticamente il tutto ad una questione meramente tecnica rinviando alla relazione tecnica della Ragioneria generale dello Stato.

Credo piuttosto che esistano degli aspetti politici che vanno evidenziati e, visto che sono molto attento a quello che dicono gli altri, visto che lo stesso ministro Franceschini ha parlato di un dato politico, riteniamo, come opposizione, di dover essere partecipi al dato politico con il ruolo che ci compete e che voi dovete consentirci di svolgere. *(Applausi dal Gruppo LNP)*.

BULGARELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BULGARELLI *(M5S)*. Signor Presidente, anche noi, come opposizione, chiediamo un po' più di tempo per esaminare il maxiemendamento, in primo luogo perché sostituisce tutto il disegno di legge di stabilità. È vero che in Commissione bilancio l'abbiamo studiato per un mese in attesa che opposizioni e maggioranza si mettessero d'accordo su chi era opposizione e chi maggioranza (adesso, tra l'altro, è abbastanza strano ascoltarli dire: voi state facendo questo sulla pelle degli italiani, quando siamo stati un mese in Commissione a vederli giocare sulla pelle degli italiani). *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Puppato)*. Noi ce lo siamo studiato in Commissione, ma non credo che tutta

l'Assemblea abbia avuto il tempo di leggersi non dico il disegno di legge di stabilità, ma quanto meno il maxiemendamento su cui il Governo ha posto la questione di fiducia.

Pertanto, chiedo al presidente Azzollini di dilazionare un po' i tempi sia per dare la possibilità alle opposizioni di leggere la relazione tecnica in Commissione, sia per dare modo ai colleghi di esaminare il maxiemendamento, anche perché dopo dovremo svolgere degli interventi in Aula sul testo che ci avete consegnato ora.

URAS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, anche noi vogliamo ribadire la stessa richiesta motivandola con la considerazione che questo non è un emendamento ordinario, ma un maxiemendamento su cui il Governo pone la questione di fiducia, in cui immagino quindi sia concentrata l'azione politica di natura finanziaria del Governo per il prossimo esercizio e che contraddistingua in qualche misura i mutamenti politici che si sono rappresentati fuori dall'Aula in questi giorni. Allora, la lettura è complessa, ma a noi non spaventa stare in attività per lunghe ore, visto che ormai è da settimane che seguiamo ritmi particolarmente faticosi e continuiamo a mantenere comunque la lucidità. Questo per dare serenità al Governo e al presidente Azzollini.

Pertanto - ripeto - la richiesta avanzata dagli altri Gruppi è ribadita anche dal Gruppo Misto-SEL.

PRESIDENTE. Andando ben oltre la richiesta avanzata dal presidente Azzollini, sospenderò pertanto la seduta fino alle ore 18.

Saluto ad una delegazione dell'Associazione italiana arbitri della Federcalcio

PRESIDENTE. Salutiamo la delegazione dell'Associazione Italiana Arbitri FIGC, presente in tribuna. *(Applausi)*.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 16,54, è ripresa alle ore 18,11).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1120 e della questione di fiducia (ore 18,11)

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Devo purtroppo comunicarvi, colleghi, che i lavori della 5a Commissione sono ancora in corso, e quindi devo sospendere la seduta fino alle ore 18,45.

VOLPI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, prendo atto che quello che abbiamo detto diventa sempre più realtà, cioè quello che era stato derubricato come un semplice adempimento di pochi minuti non è ancora pronto. Allora, forse qualcuno dovrebbe smetterla di dare lezioni e di fare il maestrino.

PRESIDENTE. Grazie, senatore Volpi, ma questo è indice della serietà con cui si sta svolgendo il lavoro.

Sospendo dunque la seduta fino alle ore 18,45.

(La seduta, sospesa alle ore 18,12, è ripresa alle ore 19,17).

Presidenza del presidente GRASSO

Riprendiamo i nostri lavori.

Do la parola al presidente della 5a Commissione, senatore Azzollini, perché riferisca all'Assemblea sui profili di copertura finanziaria dell'emendamento 1.900, interamente sostitutivo del disegno di legge n. 1120, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

AZZOLLINI *(NCD)*. Signor Presidente, dal dibattito svoltosi in sede di Commissione sono emersi due profili problematici.

Una senatrice ha richiesto che gli allegati 1 e 2 vengano inseriti immediatamente nel testo perché, trattandosi di un emendamento interamente sostitutivo, sotto il profilo finanziario è necessario che gli allegati che hanno profili di carattere finanziario, come quelli in questione, siano appunto immediatamente inseriti nel testo. Questa è stata la prima richiesta.

L'altro profilo muove invece da un'osservazione che è stata fatta e che, rilevo, ha tratti assolutamente fondati. Oltre al tipo di stesura della relazione tecnica, che si può anche modificare, ma che, sostanzialmente, non incide sul contenuto (sarebbe molto meglio modificarla, perché appare più come un lavoro preliminare alla relazione tecnica propriamente detta), rilevo personalmente che c'è addirittura un riferimento ad una norma, su cui a lungo si è dibattuto nel corso della discussione, poi espunta nel testo sottoposto alla fiducia, per cui c'è quasi una sovrabbondanza di oneri. La norma non c'è più e vi è un problema di fondo: il prospetto finale degli effetti onerosi è giusto che faccia più chiaramente emergere in termini ragionieristici i più e i meno, quindi la destinazione delle risorse e le fonti di copertura. Obiettivamente, come ha rilevato in particolare un senatore, il prospetto finale, pur corretto anch'esso, non rende chiaro ai senatori l'origine di quel saldo. Un saldo pari a 10 può derivare infatti dalla differenza tra un +20 e un ?10, oppure da un +30 e un ?20 o anche da un +100 e un ?90. Ciò è necessario, perché si capisca qual è, ad esempio, il valore di +100 e qual è il valore di ?90 da cui deriva il saldo. Scrivere soltanto che il saldo è pari a 10 non è il compito della relazione tecnica; il compito della relazione tecnica è di asseverare che quel saldo è il frutto di un onere e di una copertura.

Questi sono i due aspetti evidenziati dalla Commissione bilancio: sia l'uno che l'altro sono di pertinenza della Commissione e correttamente sono stati rilevati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia...

FERRARA Mario *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Mario *(GAL)*. Signor Presidente, non credo che quello che ha osservato il presidente Azzollini sia eludibile da codesta Presidenza. Il senatore Azzollini ha detto che il maxiemendamento non risponde al dettato di una legge sovra-ordinata, come la legge di contabilità. Ricordo a me stesso che la legge di contabilità, che discende direttamente dal dettato dell'articolo 81 della Costituzione, non può essere modificata se non da una riscrittura della legge stessa.

Il senatore Azzollini e altri senatori presenti in Aula hanno contribuito ad una sua riscrittura nel 2009; precisamente, il comma 3 dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 stabilisce specificatamente che non può essere preso in esame alcun emendamento del Governo che non sia accompagnato dalla relazione tecnica bollinata dalla Ragioneria generale dello Stato. Per queste ragioni, come abbiamo già rilevato in Commissione, l'emendamento è come se non fosse stato presentato.

PRESIDENTE. Presidente Azzollini, le chiedo di seguire le obiezioni del senatore Ferrara, perché poi la inviterò a replicare.

FERRARA Mario *(GAL)*. Signor Presidente, il suo intervento è molto corretto, ma è la Presidenza che deve decidere *(Applausi dai Gruppi GAL e FI-PdL XVII)*,perché la rispondenza di un emendamento al dettato costituzionale deve essere decisa dalla Presidenza nel giudizio sull'ammissibilità dell'emendamento. L'emendamento del Governo non è accompagnato dalla relazione tecnica e quindi non è passibile di essere accettato o ricevuto da codesta Presidenza. Fino a quando l'emendamento non sarà accompagnato dalla relazione tecnica, non c'è nessun documento sul quale poter discutere.

Credo che la Presidenza abbia uffici e competenza tali da poter decidere, ma mi permetto soltanto di farmi parte diligente e doverosamente, in quanto senatore, di sottoporre all'attenzione della Presidenza il fatto che, nel caso in cui discutessimo ed eventualmente votassimo, compiremmo un'aperta

violazione costituzionale e l'emendamento approvato sarebbe stato incostituzionalmente discusso.

BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo per una valutazione che sta a cavallo tra le questioni tecniche che abbiamo appena valutato in Commissione bilancio e che puntualmente il presidente Azzollini le ha riferito, per consentire a lei, signor Presidente, la valutazione più precisa e corretta dell'*iter* della legge di stabilità al nostro esame. Dopo aver passato molti giorni a valutare testi, a votarne alcuni e altri no, acquisiamo un maxiemendamento che è frutto, come lei stesso ha dichiarato, di una serie di testi di emendamenti votati, di emendamenti proposti dal Governo e votati e di emendamenti proposti dal Governo e dai relatori, presentati ma anche non votati.

È un lavoro corposo, quindi, che si riduce in questo maxiemendamento che riscrive l'intero testo, con una relazione tecnica che è la parte più importante che alla Commissione bilancio spetta esaminare, valutare ed asseverare dal punto di vista politico. Come in modo eufemistico si è prima espresso il presidente Azzollini, è come minimo un testo riferibile a qualche giorno fa, nel mentre si votavano ancora i testi di iniziativa parlamentare e non gli emendamenti del Governo, che al contrario sono la parte più corposa, insieme a quelli dei relatori, del testo sul quale è stata posta oggi la questione di fiducia.

Questo testo, Presidente, per la prima volta nella mia modesta esperienza parlamentare, quello cioè sul quale c'è la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato, riporta - e non avrebbe dovuto - persino i numeri degli emendamenti parlamentari depositati e poi discussi in Commissione bilancio, insieme agli appunti, e alle parti mancanti. Noi, quindi, nella relazione tecnica che accompagna il maxiemendamento sul quale viene posta la questione di fiducia, leggiamo - per esempio - in merito all'emendamento 3.42 (testo 2), le parole: «Sentire Riccardi», come se questa fosse una formula usuale in una relazione tecnica. Al ministro Saccomanni faccio notare tutto questo. Mi è spiaciuto farlo notare al vice ministro Fassina. È la prima volta che vedo una relazione, sulla quale la Ragioneria generale dello Stato appone la sua bollinatura, scritta in questo modo.

Nel merito non entro, perché non siamo nella sede opportuna. Lo saremo fra poco quando entreremo nel merito della discussione generale. Mi limito, quindi, a concludere il mio intervento facendo notare che sta nella sua responsabilità, Presidente, verificare che la relazione e il maxiemendamento siano assolutamente corrispondenti. Non lo abbiamo potuto verificare dalla lettura rapida da noi fatta - ahimè forse troppo rapida - perché, visti i tanti errori riscontrati, sarebbe stato necessario avere la possibilità di farne una più approfondita; mancano addirittura testi ed emendamenti del Governo presentati in Commissione, che non risultano poi valutati dalla relazione tecnica fornita gentilmente dal Ministero dell'economia e dalla Ragioneria generale dello Stato.

Credo che questa legge di stabilità meriti di essere valutata in modo migliore e perfezionata in tutte le sue parti. Ciò rientra nella sua responsabilità, Presidente, e mi auguro che voglia dare rassicurazioni all'intera Aula che stiamo votando un testo corretto non tanto e non solo nella sua stesura, sulla quale possiamo magari anche sorvolare, vista la celerità e la fretta con la quale si è lavorato, quanto per quegli effetti finanziari davvero importanti sui saldi di finanza pubblica che la legge di stabilità determina . *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

BITONCI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITONCI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, intervengo per confermare quanto è stato già detto dai colleghi che mi hanno preceduto.

Questa è una relazione tecnica non degna di essere chiamata tale. È la sommatoria di un testo composto da tutta una serie di subemendamenti e, come ha fatto rilevare anche il presidente Azzollini, ciò che è l'aspetto più grave è che alla fine non c'è la tabella di raccordo tra il testo e i saldi, sia positivi che negativi.

Mi chiedo allora come possa un Parlamento votare la fiducia su un testo dove non esiste un raccordo

tra i saldi attivi e passivi. Occorre almeno fornire questa tabella riepilogativa che abbiamo visto in tutte le manovre, nelle leggi di stabilità, ma anche nelle leggi finanziarie precedenti. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Senatore Azzollini, l'incarico dato alla 5a Commissione era proprio di valutare gli aspetti tecnici.

Come Presidente non credo di poter entrare negli aspetti tecnici. La Commissione bilancio ha questa funzione. Le chiedo, pertanto, di esprimersi al riguardo.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. No!

AZZOLLINI *(NCD)*. Signor Presidente, ho riferito naturalmente quali sono le criticità. Ribadisco che la relazione tecnica, nel suo prospetto di copertura, è verificata, per cui non esiste una violazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Ma francamente osservo altresì - l'ho detto prima e lo ripeto - che sarebbe opportuno che il Governo, nel corso della discussione sulla questione di fiducia, potesse consentire un miglioramento di quella relazione tecnica, soprattutto con la definizione del prospetto di copertura analitico per oneri e coperture. Allo stesso modo, sarebbe utile - non so se siano già arrivati o meno - (non sottovaluto assolutamente la richiesta fatta dall'altra senatrice e non dalla senatrice Lanzillotta) che nel corso della discussione generale fossero forniti anche gli Allegati n. 1 e n. 2, così come è stato detto.

Signor Presidente, vorrei inoltre ricordare ai colleghi che è vero che la relazione tecnica - come dice il senatore Ferrara - è indispensabile per l'analisi del testo, ma non è il testo di fiducia che viene proposto al Parlamento. Si tratta, come ha correttamente ricordato il senatore Ferrara, di una norma che è stata introdotta dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, per consentire la visibilità ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Ho detto che quella relazione tecnica è positivamente verificata, perché bollinata dal Ragioniere generale dello Stato, e quindi sui saldi il Parlamento verifica che sono stati rispettati. Sarebbe però oltremodo opportuno se, già da prima, ci si trovasse una relazione tecnica fatta secondo i canoni specifici che - francamente - non sono puntualmente rispettati nella relazione tecnica che abbiamo di fronte.

CARRARO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori.

Mi appello a lei come Presidente, per la sua storia professionale, e ai rappresentanti del Governo, nella loro serietà istituzionale e personale. Chiedo loro se ci sono ancora le condizioni che erano state poste questa mattina come premessa alla decisione della Conferenza dei Capigruppo sull'ordine dei lavori di oggi.

Ci troviamo, alle ore 19,30, con un maxiemendamento che il Presidente della Commissione bilancio - in modo intelligente e fantasioso - ha definito come corrispondente alla Costituzione, ma - per dirla in termini semplici - molto, molto stiracchiato. È giusto che usiamo questa fretta e questa smania per un provvedimento così importante come la legge di stabilità? Il ministro Saccomanni pensa che, di fronte all'Europa che ci guarda, facciamo così la figura di essere persone serie e che l'immagine del nostro Paese migliora? Valutate voi. A me - francamente - sembra che stiamo facendo una cosa molto raffazzonata.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, ho apprezzato e ascoltato quello che doveva riferirci il presidente Azzollini e ho personalmente seguito parte dei lavori in Commissione. Mi sembra, però, che stiamo perdendo di vista il nostro obiettivo.

Da una parte, c'è il lavoro della Commissione bilancio, che aveva la necessità di verificare le coperture rispetto alla relazione tecnica; dall'altra, c'è un profilo di valutazione di ammissibilità da parte della Presidenza.

Signor Presidente, vorrei richiamare la sua attenzione su alcuni punti della relazione che personalmente mi hanno lasciato sconvolto. Infatti, se il testo del maxiemendamento è fatto di un articolo con 534 commi, la relazione tecnica deve essere riferita ai commi dell'articolo del maxiemendamento presentato. Così non è: disponiamo di una relazione tecnica, che è probabilmente una bozza di lavoro precedente rispetto ai lavori della Commissione, riferita a degli emendamenti che non trovano assolutamente una corrispondenza tra il numero dell'emendamento e il comma su cui c'è il parere della relazione tecnica. Ma c'è di più, e ci terrei a farle solo qualche esempio, proprio perché lei stesso si assumerà la responsabilità di dichiarare l'ammissibilità.

Le segnalo quindi alcune di queste perle. A pagina 1 della relazione tecnica, all'emendamento 3.42 c'è scritto: «(testo due), sentire Riccardi». Io non so chi sia questo Riccardi, ma dopo di che non c'è scritto più niente.

All'emendamento 4.2000/62, nella relazione tecnica c'è scritto: «Manca la copertura»; sottolineo che è scritto nella relazione tecnica. Potrei proseguire per delle ore, verificando i molti punti dove c'è scritto: sentire Di Felice, Manca o Massicci, fra gli altri. Non so se alla fine ci sia una copertura o meno, visto che i saldi alla fine non ci sono, e quindi è impossibile stabilirlo, ma basta prendere una relazione tecnica su cui *per tabulas* c'è scritto da parte della Ragioneria, con il timbro del Ragioniere capo dello Stato, che manca la copertura, e la portiamo in Senato? Ma questa è una questione di dignità dell'Assemblea: la riscrivano, cancellino le annotazioni dove si scrive che mancano le coperture per loro stessa ammissione, presentino la tabella con i saldi e poi torneremo a parlarne. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e FI-PdL XVII)*.

AZZOLLINI *(NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, senatore Azzollini; poi se il Governo volesse intervenire...

AZZOLLINI *(NCD)*. Signor Presidente, devo rispondere sul punto sollevato dal senatore Calderoli, perché è un punto che inerisce esattamente al lavoro che abbiamo svolto in Commissione. Il senatore Calderoli ha perfettamente ragione: è scritto in quel punto che manca la copertura. È evidente di che cosa si tratta, ecco perché ho detto che la relazione tecnica andrebbe ripresa, e dirò adesso, senatore Calderoli, perché è così. Si tratta di un signore che rileva che per quella misura manca la copertura e che deve essere trovata.

Quello che lei ha letto, senatore Calderoli, si riferisce infatti al punto più bello del lavoro svolto da tutti noi insieme, che è quello delle disabilità gravissime: ecco perché ne parlo. Poiché quel punto è stato particolarmente curato dalla Commissione sotto il profilo delle coperture, quello che è accaduto (lo dico per serenità del Senato) è che vi è stato un reintegro di 25 milioni del Fondo nazionale per la non autosufficienza, che si copriva con una norma. In seguito lo abbiamo implementato di 75 milioni e nella norma che copriva il reintegro del Fondo, senatore Calderoli, è certo che quei 75 milioni non c'erano.

Naturalmente, nelle altre coperture riferite agli articoli, ci sono le coperture per quella misura, ed è per questo che il saldo poi alla fine quadra, sia chiaro. È quindi perfettamente vero quello che il senatore Calderoli osserva, cioè che vi è scritto che manca la copertura, ma poiché si tratta dell'argomento di cui ho appena detto e poiché so perfettamente com'è stata individuata la copertura, perché è stata oggetto di una discussione ampia, di una condivisione totale e di una analitica valutazione della immediata efficacia di quella norma, è chiaro che la norma dei 75 milioni si trova nell'emendamento di copertura generale che viene dalle due, tre, quattro grandi fonti di copertura dell'intera legge di stabilità.

Per questo ho detto prima che qualche miglioramento va apportato, ma non è che manchi la copertura. Non io, ma l'intera Commissione bilancio se ne sarebbe accorta quando lo abbiamo valutato, perché ricordo a tutti che gli emendamenti di finanziaria sono sempre compensati e avevamo stabilito nella Commissione bilancio che, quando si approvavano emendamenti con una copertura, la stessa sarebbe stata, in sede finale, rivista alla luce delle fonti di copertura.

Lo spiego meglio. Un senatore che dice di dover stanziare la somma «A», dice con formule *standard*

di prenderla sempre dal fondo «X». Nel momento in cui però quel fondo «X» si esaurisce - faccio l'esempio più semplice - è del tutto evidente che, quando lo si ammette, si sa che esistono fonti di copertura che, insieme, coprono l'intera somma. Questo è il motivo per il quale è accaduto questo.

Nei lavori istruttori questo può accadere, e ha ragione il senatore Calderoli quando ricorda che c'è scritto «manca la copertura». Non è però la sostanza della questione, che è invece quella che ho cercato sommessamente di spiegare. *(Applausi dal Gruppo PDe del senatore Sacconi)*.

FERRARA Mario *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Mario *(GAL)*. Signor Presidente, la lunga dissertazione del senatore Azzollini, come si dice in dottrina, prova troppo. Il Presidente della 5a Commissione è stato costretto a dare una lunga spiegazione per rispondere all'osservazione del senatore Calderoli.

La legge di contabilità obbliga al fatto che le cifre non siano spiegate in Aula, ma che siano lette. Non c'è necessità da parte dei senatori che devono votare di leggere questa o quella cifra, ma il totale che, come sempre abbiamo detto in Commissione, è il risultato di una somma.

Signor Presidente, abbia la bontà di farsi portare la relazione tecnica: verificherà che non esiste una pagina con una tabella. Esiste la tabella nel maxiemendamento, ma la tabella del maxiemendamento deve essere uguale a quella della relazione tecnica, che deve essere bollinata. Signor Presidente, la invito a guardare un attimo la relazione tecnica, nella quale non c'è nessuna tabella; non c'è una somma e non c'è un totale. Ma una relazione tecnica, per essere tale, bisogna che reciti un saldo finale: senza un saldo quella non è una relazione tecnica.

In quest'Aula, signor Presidente, sono presenti il senatore Monti, ex presidente del Consiglio, oltre che ex ministro dell'economia, ed il senatore Tremonti, altro pluridecorato ministro dell'economia. Sia il senatore Monti che il senatore Tremonti si sono prodotti nel passato in relazioni tecniche - non me ne voglia il ministro Saccomanni - come quella che è stata presentata oggi in quest'Aula. Abbiamo tempo per poter rimediare. Il Ministero è così bene attrezzato da poterci sottoporre certamente una relazione tecnica nello spazio di qualche decina di minuti. Non facciamo questo errore: sarebbe un bruttissimo precedente, senatore Zanda, un bruttissimo precedente.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, senatore, anche se è già intervenuto.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, non le ruberò più di un minuto, ma credo che sia anche nel suo interesse, perché le perle si vanno ad infilare una ad una.

Ringrazio il presidente Azzollini per la sua spiegazione degna di un ragioniere generale dello Stato, ma lo inviterei a soffermarsi ancora sulla relazione. Io ho fatto solo un esempio, ma basta andare un po' avanti per trovare un altro passaggio della relazione sul quale vorrei richiamare l'attenzione. Se si va al punto 7.41 - e mi auguro che anche la Presidenza abbia di fronte la Relazione - si legge: «Comma 1. Trattasi di disposizione comportante minori entrate». Alla fine del punto 7.41 si legge, ancora: «Pertanto dalla disposizione derivano i seguenti maggiori oneri (...). Al relativo onore si provvede» e qui seguono i puntini di sospensione, senza che si indichi la copertura. Puntini di sospensione, signor Presidente. Ma questo è un bilancio dello Stato; non stiamo parlando di un etto di mortadella, per cui, anche se è un etto e mezzo, va bene lo stesso. Tra l'altro qui si parla di due etti.

Per amor del cielo, Presidente, chiedo un'attenzione particolare anche da parte sua, affinché veramente non ci venga presentata la «mortadella» in una relazione tecnica. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

D'AMBROSIO LETTIERI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, è iniziata male e temo che di questo passo finisca peggio.

Siccome credo che abbiamo tutti grande interesse a salvaguardare la dignità di quest'Aula e i lavori che si stanno svolgendo, credo che, Presidente, lei non possa non tenere conto che abbiamo iniziato oggi

una discussione generale in una condizione di grande disagio, senza che vi fosse il relatore e senza che vi fosse il provvedimento definitivo; quindi una discussione generale ed un confronto sul nulla o sul quasi nulla. Ora abbiamo il provvedimento del Governo, ma gli interventi della senatrice Bonfrisco, poi del senatore Ferrara, del senatore Calderoli, del senatore Carraro e ancora le repliche dei senatori Calderoli e Ferrara non sono sufficienti a dare al presidente Azzollini la forza per spiegare il motivo per il quale il maxiemendamento del Governo è inadeguato sotto aspetti formali e sostanziali.

Presidente, le chiedo cortesemente di evitare di dare al Paese questa immagine indecente ed inadeguata del Senato della Repubblica, perché stiamo parlando della legge di stabilità in un momento particolarmente delicato. Quindi, faccio appello alla sua sensibilità e alla sua autorevolezza: abbia un moto d'orgoglio, sospenda i lavori, interroghi il Governo e ci riunisca quando le carte saranno in regola per riprendere con compiutezza e regolarità lo svolgimento dei lavori d'Aula. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole Franceschini. Ne ha facoltà.

FRANCESCHINI, *ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento delle attività di Governo*. Signor Presidente, è evidente che anche il dibattito che attraversa quest'Aula non è isolato dal contesto politico nel quale avviene, e si vede. Ho fatto anch'io esperienza di opposizione in Parlamento, quindi so bene come in determinate situazioni alcune incompletezze o errori formali, anziché chiederne semplicemente la correzione, diventano un argomento di comprensibile dialettica politica.

Rilevo che il Governo - non è mai il caso di scaricarsi reciprocamente le responsabilità - si è trovato ad operare all'interno del calendario fissato dal Senato e in presenza, come ho ricordato qualche ora fa, della Commissione che non ha terminato i lavori; quindi, il testo è arrivato in Aula senza mandato al relatore. *(Commenti dai Gruppi FI-PdL XVII eLN-Aut)*.

Con molta sollecitudine, abbiamo recepito i lavori della Commissione, tant'è vero che le osservazioni che sono state fatte in questo dibattito fanno riferimento alla relazione tecnica ma non al testo. Il testo è stato presentato con la fretta dell'Aula che aspettava, quindi quelle note a margine - mi sia consentito - derivano dalla fretta del deposito, ma - come ha osservato il presidente Azzollini - non hanno modificato il giudizio della Commissione bilancio.

Poiché il presidente Azzollini correttamente ha fatto una richiesta, per quanto riguarda l'assenza delle tabelle faccio presente che stanno arrivando; possono arrivare, se viene accettata la proposta del presidente Azzollini, durante la discussione, così verranno corretti gli errori formali, com'è capitato molte altre volte, della relazione tecnica, ma non cambiano il fatto che la relazione tecnica c'è (lo dico al presidente Ferrara), è stata depositata ed è stata bollinata dalla Ragioneria dello Stato.

PRESIDENTE. Mi pare che tutti i Gruppi abbiano avuto la possibilità di esprimersi. *(Commenti dai Gruppi M5S e LN-Aut e del senatore Ferrara Mario)*.

Quando il Governo, sotto la sua responsabilità, pone la questione di fiducia su un testo, appone un sigillo di definitività al testo medesimo, quindi la Presidenza non può che prenderne atto e sottoporlo al voto dell'Assemblea. A partire dalla XIV legislatura è invalsa la prassi di trasmettere il maxiemendamento alla Commissione bilancio proprio affinché possa poi informare l'Assemblea circa i profili di copertura finanziaria in relazione all'articolo 81 della Costituzione, quindi nel rispetto delle prerogative costituzionali.

A tal fine soccorre proprio la relazione tecnica, rispetto alla quale, voglio ricordare, la Presidenza esercita un controllo di legittimità nel senso che se è firmata dal Ragioniere dello Stato e regolarmente bollinata è legittima.

Tuttavia, ricordo che la relazione tecnica non è l'oggetto del voto, ma costituisce solo un presupposto di ammissibilità per il maxiemendamento, così come per tutti gli emendamenti del Governo.

Ritengo quindi di dichiarare aperta la discussione sulla questione di fiducia. Eeventuali questioni potranno essere poste nel corso della discussione e successivamente si potrà esprimere l'Assemblea

con il voto.

È iscritta a parlare la senatrice Fabbri. Ne ha facoltà. *(Commenti del senatore Malan).*

FERRARA Mario *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Ferrara, ho dichiarato aperta la discussione sulla questione di fiducia. *(Commenti del senatore Caliendo).*

FERRARA Mario *(GAL)*. Signor Presidente, chiedo la parola sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Mario *(GAL)*. Signor Presidente, sono veramente costernato di dover, per la seconda volta in quest'Aula, rilevare che quando immodestamente un Capogruppo prende la parola sull'ordine dei lavori, e prendendola dopo l'intervento del Governo che, come è scritto, riapre il dibattito, ella me la dovrebbe dare senza alcuna insistenza.

In proposito, nella discussione trattata, lei ha ben ragione di richiamare la deliberazione della Giunta per il Regolamento del 1988 ma, veda, questa insistenza nella riaffermazione di quella deliberazione in presenza di una legge di contabilità approvata nel 2009 aprirebbe un altro fronte, e quindi quello della immediata convocazione della Giunta per il Regolamento per discutere e modificare quella deliberazione.

Non ritengo che da parte nostra, vista la sua decisione, si debba insistere oltremodo, anche perché è una sua prerogativa discendente dall'articolo 8 del Regolamento del Senato e poi dall'articolo 96 della Costituzione, per cui a lei attiene la responsabilità di rendere servizio per il miglior andamento delle istituzioni, e quindi quest'Assemblea se ne prenderà la responsabilità e lei la sta indirizzando in tal senso.

Tuttavia, vorrei ricordare prima al ministro Franceschini che quanto affermato dal Ministro stesso non risponde al vero, perché quella non è una relazione tecnica. *(Commenti del ministro Franceschini)*. La relazione tecnica ha bisogno, ripeto ancora una volta, come non è stato negato dal senatore Azzollini, che ci sia un saldo leggibile.

Per quanto attiene invece il suo operato, Presidente, mi permetta di ricordarle che, come tutti i Presidenti lei si sforza di non farlo, ma - la prego di accettare con il dovuto rispetto la mia critica - in questo momento sta difendendo più la maggioranza che non la minoranza, ove la maggioranza si difende da sola e le giuste ragioni della minoranza avrebbero bisogno di un miglior accoglimento. *(Applausi dal Gruppo FI)*. Anche perché, le ripeto, si sta commettendo una grave, gravissima violazione della Costituzione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritta a parlare la senatrice Fabbri. Ne ha facoltà.

FABBRI *(PD)*. Signor Presidente, colleghi senatori, rappresentanti del Governo, prima di entrare nello specifico della manovra non posso esimermi dal tracciare una breve parentesi sulla grave situazione economica e sociale che attraversa il Paese.

Il Governo e il Parlamento ereditano una situazione economica e sociale di grandissima sofferenza. Il sistema produttivo è al collasso. Il Paese è sfiduciato. La disoccupazione ha superato ormai il 12 per cento. Un Paese dove, per assurdo, molti lavoratori hanno smesso anche di cercare un impiego. Il numero delle aziende in difficoltà cresce, basta leggere i dati sulla cassa integrazione. Tantissime imprese, nonostante la tenacia dimostrata in questi anni dagli imprenditori di tutti i settori della nostra economia, sono state costrette a chiudere. Tutto ciò con un debito pubblico che segna nuovi *record*. L'azione di questo Governo e di questa legge di stabilità si inseriscono in tale contesto. Una legge che, troppo spesso lo dimentichiamo, ha l'onere di tenere i conti pubblici in ordine... *(Brusìo)*. Non è facile parlare, signor Presidente.

PRESIDENTE. Colleghi, se qualcuno ha deciso di lasciare l'Aula lo faccia in silenzio, per favore.

Continui pure, senatrice Fabbri.

FABBRI *(PD)*. Grazie, signor Presidente. Una legge - dicevo - che, troppo spesso lo dimentichiamo,

ha l'onere di tenere i conti pubblici in ordine e che non è l'unico provvedimento di natura economica che il Governo e il Parlamento sono e saranno chiamati ad approvare per incidere sull'economia.

È un provvedimento, la legge di stabilità, che ha il compito di avviare una fase di crescita e deve essere in grado di portare il Paese fuori dalla recessione, provando a riavviare un circolo virtuoso di maggiore competitività del sistema produttivo nazionale, di maggiore occupazione e, dunque, di sviluppo.

In questo solco il Gruppo del Partito Democratico, con le centinaia di emendamenti presentati, ha cercato dì favorire tale percorso, facendo proprie proposte incentrate sullo sviluppo e sulla crescita, nonché su misure di carattere sociale finalizzate a sostenere le famiglie e le fasce più deboli della popolazione.

Vorrei soffermarmi, in particolare, su alcuni temi inseriti nel maxiemendamento che riguardano le imprese.

Dapprima, è stato creato un fondo di garanzia che ingloba l'intervento di Cassa depositi e prestiti, dei confidi e di tutti gli attori della produzione, finalizzato a rafforzare gli interventi a sostegno delle piccole e medie imprese in termini di accesso al credito, di finanziamento di progetti e produzione e di sviluppo dell'*export*.

Determinante in questo processo la possibilità di cedere crediti a Cassa depositi e prestiti, che li acquisterà con la garanzia dello Stato, come ricordava oggi pomeriggio il vice ministro Fassina. Un segnale importante sul versante del superamento tra richiesta di credito e ottenimento dello stesso.

Bene il potenziamento e la patrimonializzazione dei consorzi fidi, soggetti che hanno garantito in questi anni liquidità e risorse alle imprese. Bene l'istituzione del fondo di garanzia per la prima casa.

Quanto ai risultati raggiunti da questo disegno di legge in un altro comparto fondamentale della nostra economia (quello dell'autotrasporto), non possiamo non rilevare quanto l'Esecutivo, nei limiti già ricordati, abbia fatto per venire incontro alle esigenze di decine di migliaia di lavoratori strangolati da continui aumenti del costo del carburante. Ci piacerebbe immaginare un Paese con una diversa articolazione dei trasporti su strada, ma la realtà è quella di un settore che, oltre a impiegare un così largo numero di operatori, garantisce con la sua opera e la sua esistenza il funzionamento del nostro sistema Paese. Per questo c'è da apprezzare l'opera dell'Esecutivo, sebbene le risorse che le norme che ci apprestiamo ad approvare liberano non sono sufficienti a coprire gli effetti negativi della crisi che in questo comparto, più che altrove, si fa drammaticamente sentire.

Certamente, colleghi, il disegno di legge di stabilità ha generato aspettative in un Paese in grave difficoltà. La risposta non è bastevole; non è un provvedimento definitivo per rilanciare lo sviluppo e l'economia di questo Paese, ma è un primo passo, un primo importante segnale di fiducia che questo Governo e questo Parlamento lanciano al Paese.*(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gibiino. Ne ha facoltà.

GIBIINO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, nello sconcerto che regna questa sera in Aula, in un intervento in discussione generale non si può non prendere atto di ciò che è accaduto, sta accadendo e dovrà ancora accadere.

L'attuale Governo delle larghe intese aveva almeno tre obiettivi fondamentali: un processo di pacificazione (che non mi pare si sia realizzato, né che si stia per realizzare); le necessarie riforme istituzionali (a questo serviva un centrodestra e un centrosinistra insieme al Governo) e provvedimenti che favorissero lo sviluppo e la crescita, da troppo tempo e da troppi anni assenti nell'agenda del Governo e di questo Parlamento.

Ci siamo buttati a capofitto nei lavori in Commissione bilancio, offrendo almeno 10 punti sui quali ragionare: la riduzione delle tasse sulla casa, un intervento più incisivo sul cuneo fiscale, una riduzione necessaria dell'IVA che consentisse una diminuzione dal 22, al 21 ed infine al 20 per cento (anche perché l'aumento dell'IVA ha determinato una contrazione dei consumi e, alla fine, minori entrate per l'Erario); inoltre, una libera circolazione di contante, interventi significativi sulla dismissione delle partecipate delle Regioni (che tanto costano), nonché un'attenzione particolare all'*housing* sociale e agli enti di edilizia residenziale pubblica per dare risposte alle fasce deboli, al comparto della

sicurezza, al Mezzogiorno e a favore delle imprese.

Mi soffermo sul primo punto perché abbiamo ascoltato nomi particolari: prima IMU, poi abbiamo appreso dai giornali dell'esistenza della TRISE, che si componeva e si compone di TARI e TASI; poi si è parlato di TUC durante i lavori in Commissione bilancio, e questa mattina i cittadini e ieri sera i componenti della 5a Commissione sono venuti a conoscenza della IUC.

Dove cambia sostanzialmente l'impostazione di centrodestra di Forza Italia rispetto all'altra parte? Si tratta del fatto che siamo giunti a una visione diametralmente opposta: da una parte, si parla di percentuali, di patrimoniali e di millesimi, sia sull'IMU che rimane, sia sulla TARI, sia sulla TASI; noi, invece, riteniamo che questa dovrà essere una tassa di servizio, e quindi non legata ai metri quadrati, ma legata effettivamente ai servizi che quell'immobile riceve o al conferimento alla gestione rifiuti che quell'immobile produce.

Dunque, sono criteri totalmente diversi, ma i dati ci aiutano a capire. Infatti, se nel 2007 il popolo italiano versava complessivamente, nel sistema casa, intorno ai 10,5 miliardi di euro, le federazioni di categoria rilevano che nel 2014 i cittadini dovranno pagare tra i 39 e il 43,5 miliardi di euro. Al di là dell'impossibilità per i cittadini italiani di sopportare una pressione fiscale così elevata, vi è il fatto che gli immobili non sono più commerciabili, vendibili o locabili.

Allora, dovendo concludere il mio intervento per rimanere nei tempi stabiliti, sottolineo che probabilmente il disegno di legge di stabilità al nostro esame, che arriva così tanto in fretta da avere una relazione tecnica scoordinata rispetto al maxiemendamento in ordine alla bollinatura (peraltro all'interno si riscontrano strafalcioni che dovrebbero fare sospendere la procedura di approvazione di questo provvedimento), ha un solo oggetto: si tratta della stabilità, non del nostro Paese, ma - come ha detto qualche Ministro componente del Governo - delle poltrone che loro stanno riscaldando, della stabilità di un provvedimento che forse deve dare ordine politico a nuove formazioni, ma che nulla dice e nulla fa, o meglio fa tanto danno al popolo italiano, allo sviluppo e al destino del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cervellini. Ne ha facoltà.

CERVELLINI *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, senatrici e senatori, abbiamo perso l'ennesima occasione, in una situazione in cui invece il Paese non lo consente e non può aspettare. Avevamo davanti a noi la possibilità di effettuare alcune scelte, per fare le quali occorreva però mettere tanta responsabilità ed anche una buona dose di coraggio e coerenza.

Nell'impegno che abbiamo profuso nella discussione in Commissione non siamo sfuggiti alle difficoltà che questa fase comporta per il nostro Paese.

Infatti, insieme alle proposte abbiamo sempre indicato, in maniera non demagogica ma precisa, la strada, la proposta per individuare risorse che potessero sostenere politiche coerenti. Tuttavia abbiamo assistito al paradosso di una proposta di finanziaria, nata all'interno della concezione politica del Governo delle larghe intese, che mette il macigno dell'IMU, poi, con grande fantasia, nel corso di questo mese, trasformato in 10.000 definizioni diverse fino a quelle che sembrerebbero definitive delle ultime ore; dico "sembrerebbero" perché le definizioni sono cambiate, ma la pesantezza del macigno, la sostanza del criterio che ha caratterizzato questa proposta di finanziaria, è rimasta invece identica. Su quell'altare, cioè, si sono sacrificate le politiche di cambiamento, per uno sviluppo buono, necessario e indispensabile per il nostro Paese.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI **(ore 20,06)**

(*Segue* CERVELLINI). E non sono state trovate, con nessuna scelta coerente, voci per poter reperire risorse per queste politiche. Tutto su quell'altare.

Allora, non solo le spese militari per gli F35 rimangono confermate, in barba a un documento del Parlamento che invitava il Governo e il Ministro competente a compiere una valutazione precisa rispetto alle necessità da questo punto di vista, ma, anzi, sono stati messi altri pesi. Qui infatti non si parla più solo di F35, ma sono stanziati miliardi di euro per adeguare l'armamento, non solo dell'Aeronautica ma anche della Marina, che nel triennio rappresentano cifre importanti. Alcune sono

collegate ai nostri mezzi, come la portaerei Cavour, che ormai viene presa come piattaforma di pubblicità delle armi italiane nel mondo per tutti i Paesi belligeranti e potenzialmente belligeranti.

Per fare questo investiamo miliardi di euro, però lasciamo inevasa la questione che abbiamo posto, quella cioè di porre in essere interventi adeguati sul dissesto idrogeologico che avrebbero determinato una politica sana di sviluppo, di lavoro (di lavoro buono). E tutto questo avveniva mentre era in corso la tragedia che ha colpito la Sardegna. Attraverso il nostro intervento siamo riusciti a determinare un impegno che, seppur non adeguato alla drammaticità, però certo non ha quella dimensione meschina che era stata proposta nel testo del disegno di legge di stabilità presentato da parte del Governo.

Credo allora che in questa occasione abbiamo sacrificato sull'altare dell'IMU e di tutte le sue declinazioni, nonché delle grandi opere, interventi che potessero mettere, a cominciare dal trasporto locale, su altri binari lo sviluppo di questo Paese e la qualità del nostro trasporto pubblico. Su una cosa siamo riusciti, e un risultato lo mettiamo a segno nella battaglia che abbiamo fatto. Un risultato che non ci fa però esprimere un giudizio di adeguatezza e men che meno un giudizio positivo.

Abbiamo evitato dei colpi di mano che, a volte in piena notte, senza alcun discussione, in nessuna sede, e senza nemmeno una paternità certa sono stati tentati nel corso di questi giorni. Penso appunto alla provocazione della vendita delle spiagge, un bene pubblico che il nostro Paese non può assolutamente permettersi di dissipare. Sarebbe quella, sì, una cosa che non ci metterebbe nelle condizioni di guardare negli occhi i nostri figli e le nostre figlie. Le spiagge, sì, sono un patrimonio che la natura ci ha messo in condizione di avere: un patrimonio unico. E fra le proposte dissennate che ci sono state vi era anche quella di svenderlo e di comprometterlo in maniera magari definitiva, per fare un po' di cassa.

Lo stesso è stato per la vicenda degli stadi: una bella coperta per coprire, in maniera però maldestra, potenti speculazioni edilizie, altre colate di cemento soprattutto nelle grandi e medie città del nostro Paese. Avete dovuto fare ritirata in fretta, perché sbugiardati davanti all'opinione pubblica, anche quella di grande sensibilità sportiva. Infatti non si parlava di questo, ma di poter determinare colate di cemento in maniera del tutto indipendente dalla realizzazione di opere sportive legate all'attività sportiva e di quello di cui magari c'è bisogno: non c'è dubbio.

In questo senso non si è voluto colpire e inviare un segnale che qualcosa andava cambiando. Avevamo proposto di cominciare a dare un taglio alla pratica delle rendite finanziarie e ad una politica che va sempre a cercare là dove si sopporta con maggiore difficoltà la crisi. Invece, sempre lì andiamo a finire. Addirittura, nella nuova versione dell'imposta comunale, chiamata IUC, si pone la questione del concorso degli inquilini al pagamento della tassa sulla casa.

Insomma, ci avete riempito la testa e le orecchie con il tormentone che in Italia esiste già una patrimoniale; e invece noi diciamo che ci vorrebbe veramente una patrimoniale efficace, dove chi più ha più contribuisce a uscire dalla crisi. Ci viene detto però che la patrimoniale in Italia c'è già: prima si chiamava IMU, poi TRISE e poi TASI.

Ma che Paese curioso, che fa pagare un patrimonio a chi questo patrimonio non ce l'ha! Insomma, ci rendiamo conto del paradosso in cui state infilando questo Paese? Chiamate la tassa sulla casa patrimoniale surrettizia e surrogato e poi vi smentite in una maniera che non so se sia tragica o ridicola. Temo sia tragica.

In questo senso, si è persa una grande occasione. Il Paese invece non può aspettare. Penso agli interventi che potevamo inserire nella legge di stabilità, anche per quanto riguarda il territorio. Erano stati presi impegni sul trasporto su ferro, sulla realizzazione di interventi che ormai si rendono necessari. Si pensi alla viabilità per quanto riguarda la Maremma. Si erano presi impegni per fare subito degli interventi, perché noi andiamo verso una stagione che rischia di ricreare quello che accadde poco più di un anno fa, con feriti, con morti, con danni pesantissimi alle colture e alle cose. E che aspettiamo? Di piangere poi tutti quanti quando avviene un'importante alluvione? Di piangere i danni, i feriti, le vittime? Però quando abbiamo l'occasione di fare delle scelte, magari allungando i tempi di realizzazione di qualche opera di cui non si avverte la necessità o che può aspettare - possiamo aspettare di risparmiare 15 minuti facendo la TAV in Val di Susa, perché questo determina

concretamente - e di intervenire non con un cantiere, ma con 100 cantieri che possono invertire le condizioni di vita e riportare sui binari di riassesto idrogeologico il nostro Paese non lo facciamo.

In questo senso è con grande delusione che valutiamo il documento che pochi minuti fa ci è stato presentato. È un documento che non tiene conto della ricchezza delle questioni che sono state poste, non solo durante l'intenso, anche se concentrato, dibattito in Commissione, ma soprattutto in quel confronto che sembrava essere emerso per sensibilità da parte degli stessi senatori e senatrici, persino indipendentemente dalla loro collocazione di maggioranza o di opposizione. *(Applausi delle senatrici De Petris e De Pin)*.

MARINO Luigi *(SCpI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO Luigi *(SCpI)*. Signor Presidente, volevo chiedere se l'indicazione dei tempi è un *optional* oppure è un impegno...

PRESIDENTE. No, c'è un assoluto rispetto dei tempi. Il senatore Cervellini ha ricevuto i sei minuti dalla senatrice De Petris, che ha rinunciato ad intervenire.

MARINO Luigi *(SCpI)*. Chiedo scusa.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Lanzillotta. Ne ha facoltà.

LANZILLOTTA *(SCpI)*. Signor Presidente, io credo che oggi per le istituzioni italiane non sia una bella giornata. Non lo è per il Governo che ci aveva annunciato la legge di stabilità come il vero punto di svolta nella sua politica economica; non lo è per il Parlamento, che vede obiettivamente mortificato il suo ruolo; non lo è per i partiti, che solo sei mesi fa hanno dato vita a una maggioranza ampia con l'obiettivo di raccogliere tutte le forze e le energie necessarie ad affrontare la crisi economica con decisioni forti, con riforme che pur avendo nell'immediato un costo politico, sono però la condizione indispensabile per dare al nostro Paese una nuova prospettiva di crescita e, di conseguenza, di sostenibilità del debito e di stabilità dei conti pubblici.

Oggi purtroppo dobbiamo constatare che tutto questo non è avvenuto. Ieri sera infatti in Commissione bilancio il presidente Azzollini, dopo un lavoro instancabile, suo e dei relatori, anche se talvolta svolto un po' troppo nelle segrete stanze e un po' troppo poco all'interno della Commissione, ha dovuto dichiarare la resa, perché, dopo un mese di lavoro svolto appunto nelle sedi riservate, tra relatori, Governo e burocrazie ministeriali, il Presidente ha dovuto certificare l'incapacità dei due partiti maggiori di consegnare all'Aula e all'opinione pubblica un testo chiaro, discusso in modo trasparente, che contenesse le soluzioni o almeno l'avvio alla soluzione di alcuni dei problemi che soffocano il Paese, che bloccano competitività e crescita e rendono la nostra società sempre più iniqua.

Ci aspettavamo una significativa riduzione del cuneo fiscale per sostenere l'aumento del potere di acquisto delle famiglie. Ci aspettavamo una riduzione sensibile della tassazione sulle imprese e quindi una ristrutturazione della tassazione che spostasse il carico sui patrimoni e invece con la nuova tassa, la IUC, si continua a esentare tutte le prime case a prescindere dal loro valore catastale, con una scelta che noi abbiamo contrastato sin dall'inizio.

Ci aspettavamo una riduzione della spesa pubblica con interventi profondi e incisivi sui meccanismi che la alimentano, senza aspettare che sia l'ormai mitico Cottarelli, nuovo alibi per la politica, a proporre riforme di cui si discute ormai da anni e che sono ampiamente mature.

Ci aspettavamo interventi di liberalizzazione dei mercati e dei servizi: su questo punto, ad esempio, avevamo proposto il completamento della liberalizzazione del mercato postale, secondo le indicazioni sia della Commissione europea sia della nostra Autorità *antitrust*, ma anche in questo caso il Governo ha fatto muro contro un intervento che avrebbe prodotto consistenti entrate fiscali, anche se avrebbe ridotto gli utili derivanti dalla rendita monopolistica di Poste italiane SpA. Certo, forse Poste non sarebbe potuta entrare nel capitale di Alitalia, ma il mercato postale sarebbe stato più aperto e competitivo.

Avevamo proposto almeno l'inizio sperimentale di una riforma del mercato del lavoro - quella che gli spagnoli hanno realizzato negli ultimi due anni e che, come ci dicono i dati sulla ripresa in quel Paese,

stanno dando i primi frutti - ma su tutti questi punti non ci sono state date risposte.

A nostro avviso si è trattato di un silenzio che rivela - questa è la nostra opinione - la scarsa consapevolezza che la crisi che stiamo attraversando richiede un cambiamento radicale della politica di bilancio e non una sorta di inerzia e di coazione a ripetere un modello che non regge più.

Il Presidente del Consiglio ci aveva permesso un Governo concentrato sulle politiche, secondo quello che diceva Beniamino Andreatta, senza essere coinvolto e travolto dalla politica. Invece, purtroppo, bloccato dalle laceranti crisi interne ai partiti, oggi il Governo chiede la fiducia ad una maggioranza che, dopo l'annuncio del passaggio di Forza Italia all'opposizione, ha cambiato natura e deve ritrovare il senso della sua missione.

Per quanto ci riguarda, questa missione - lo ripetiamo ancora una volta - non può che essere quella delle riforme, perché, caro vice ministro Fassina, il lavoro non si crea né con la cassa integrazione né con la spesa pubblica, ad esempio quella divorata dalle aziende municipalizzate. La crescita e il lavoro si fanno con le riforme per la produttività e la competitività, perché questo è da quindici anni il problema che non ci fa imboccare il sentiero della crescita. Come sottolineava ancora ieri il «Wall Street Journal», l'Italia è l'unico Paese che non ha visto alcun miglioramento della sua posizione competitiva dall'inizio della crisi.

Per questo motivo Scelta Civica, dopo aver proposto alcuni mesi fa il contratto di coalizione, oggi torna a chiedere al Presidente del Consiglio uno strumento che dia una prospettiva chiara, che indichi in modo puntuale le cose da fare, i tempi per realizzarle e i disegni di legge da approvare. È questo il modo per evitare che gli effetti positivi della stabilità politica siano neutralizzati o addirittura rovesciati da un prolungato immobilismo. Il testo del maxiemendamento è, a nostro avviso, un sintomo di questo rischio. Era forse l'ultima occasione, in questa fase dell'azione del Governo, per cogliere alcuni degli spunti che anche noi avevamo offerto al Governo nel corso della discussione. Ciò ci delude profondamente e ci amareggia anche un po', perché non ci siamo sentiti pienamente coinvolti nel processo decisionale.

Oggi il nostro voto sarà favorevole alla fiducia e favorevole al Governo, perché speriamo ci sia ancora la possibilità che questo Governo, anche in vista del semestre di Presidenza europea, comprenda che occorre un vero cambio di passo. È con questo auspicio che quindi votiamo la fiducia, convinti che la stabilità sia un bene prezioso, a patto che serva a portare il Paese fuori dalla crisi e non a narcotizzarlo, facendolo affondare lentamente. Da domani questo è il contributo che potrà dare senso alla partecipazione di Scelta Civica alla maggioranza. *(Applausi dal Gruppo SCpI).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Puglisi. Ne ha facoltà.

PUGLISI *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo dopo molti anni il disegno di legge di stabilità non prevede tagli lineari, ma cerca di attuare un'opera di restituzione di risorse alla scuola, all'università, alla ricerca e alla cultura, che in realtà è iniziata con i decreti-legge «del fare», «valore cultura», «scuola» e «IMU». Lo dico a chi qui, in questa Assemblea, lo ha messo in dubbio: il presidente Letta sta mantenendo la propria promessa di non tagliare risorse a questi settori essenziali per la crescita del Paese.

Nel disegno di legge di stabilità che stiamo per approvare viene incrementato il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di 150 milioni di euro per il 2014; vengono stanziati 80 milioni di euro a favore dei policlinici universitari; ci sono risorse importanti per sostenere la strategia nazionale di sviluppo delle aree interne del Paese, per riequilibrare i servizi scolastici di base, laddove un forzoso dimensionamento scolastico ha lasciato buchi enormi nei servizi essenziali; nella riduzione delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero e dei consumi intermedi esclude le spese del Ministero dell'istruzione per la ricerca e l'innovazione.

Ma, nonostante queste positive misure, resta pesante la traccia dei tagli dei Governi precedenti, che ancora incidono, per effetto di trascinamento, sulla qualità dell'offerta formativa delle scuole, sul diritto allo studio, sulla possibilità di rinnovare il personale delle università e della ricerca a causa del blocco del *turnover*.

La coperta è corta, cortissima e, se la tiri da una parte per coprirti una gamba, ti si scopre una spalla. Se dai risposta a chi oggi è senza reddito, grazie al prelievo sulle pensioni d'oro per creare un fondo per gli esodati o dai risposte ai lavoratori socialmente utili, restano poi fuori altre misure altrettanto urgenti e utili per la lotta alla povertà. Lo capiamo.

Come 7a Commissione avevamo però puntato su pochi fondamentali emendamenti, che purtroppo non sono passati. Si tratta del finanziamento del diritto allo studio: il precedente Governo aveva lasciato per il 2014 meno di 13 milioni di euro, rifinanziati nel decreto-legge Carrozza con 100 milioni di euro per borse di studio, ma ne mancano ancora 54 per offrire lo stesso numero di borse di studio ai capaci e meritevoli privi di mezzi che debbono poter raggiungere i più alti gradi di istruzione.

Manca un rifinanziamento della ricerca di base e della ricerca scientifica, e non solo perché, senza risorse e con il blocco del *turnover*, le migliori competenze dei nostri giovani fuggono all'estero, ma perché abbiamo bisogno di trarre dall'ingegno dei nostri ragazzi quel vantaggio competitivo che serve al nostro Paese nella competizione globale, per innovare la qualità dei nostri prodotti anche con la ricerca applicata e industriale.

Vogliamo restituire la dignità agli insegnanti e al personale ATA dando loro il giusto riconoscimento economico, invece di blocchi stipendiali mortificanti.

Ma siamo fiduciosi che questo Governo - mi rivolgo al ministro Saccomanni e al vice ministro Fassina - continuerà a lavorare alla Camera per trovare le risorse necessarie, proseguendo a lavorare insieme.

Voglio sperare che la prossima revisione della spesa statale non vada a toccare nuovamente - come è stato fatto in passato - le risorse della scuola, dell'università e della ricerca, ma reinvesta risorse preziose per il futuro dei nostri giovani.

Da ultimo, possiamo recuperare i divari territoriali che dividono non solo Nord e Sud del Paese, ma anche l'Europa, se non consideriamo più le spese per l'istruzione un costo che pesa sull'indebitamento, ma un grande investimento per costruire per tutti i ragazzi e le ragazze una piena cittadinanza europea.

Per questo chiediamo al Governo di dedicare una specifica sessione, durante il semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea, sul lavoro dei giovani e sull'istruzione.

Certi che queste nostre convinzioni sono anche le vostre, vi chiediamo di andare avanti e vi rinnoviamo la fiducia per raggiungere questi obiettivi. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bitonci. Ne ha facoltà.

BITONCI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, vorrei essere chiaro, perché in questi giorni ne abbiamo sentite di tutti i colori.

La legge di stabilità è arrivata in Commissione bilancio un mese fa. Per tre settimane, a parte la melina, non si è fatto assolutamente nulla.

Come Gruppo Lega - Gruppo di opposizione - avevamo presentato 350 emendamenti. Troppi? No, direi di no: abbiamo cercato di dare il nostro serio e costruttivo contributo ad una manovra nata male e finita peggio. Ci avete chiesto di ridurne il numero e noi, in maniera diligente, ve ne abbiamo segnalato una ventina, tutti emendamenti importanti: Patto di stabilità, costi *standard* in sanità, cuneo fiscale, infrastrutture, semplificazioni, taglio della burocrazia e delle tasse. Nessuna «marchetta», come si dice in gergo parlamentare.

Fin qui tutto bene, ma gli emendamenti dei relatori e del Governo non arrivavano. Poi, a ridosso della fatidica data del 27, ecco l'improvvisa accelerazione: deposito di emendamenti su alcuni temi; Capigruppo e Governo che anticipano già un voto di fiducia in Aula, con lavori ancora in alto mare in Commissione; emendamenti sui temi più importanti, come quello della casa, depositati solo ieri (ripeto: solo ieri sera), dopo un mese di lavoro inutile. E cose fate? Tentate un *blitz* notturno in Commissione e oggi in Aula, comprimendo e annullando il ruolo legittimo dell'opposizione.

Signor Presidente, c'erano ancora 1.000 emendamenti che non sono stati votati, con questioni economiche essenziali che non sono state minimamente affrontate. C'è stata solo la fretta di arrivare al fatidico giorno: a domani. Vi è andata male: in Commissione un fallimento senza precedenti, che è il fallimento del vostro Governo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Il provvedimento più importante, la legge di stabilità, in un momento di così grave crisi economica, arriva oggi in Aula senza il mandato dei relatori e con un maxiemendamento che - lo abbiamo visto due ore fa - è molto impreciso ed arruffato, con errori grossolani ed evidenti scoperture. La fretta è una cattiva consigliera. Signor Presidente, mancano i saldi e le quadrature non ci sono. Ve lo diciamo chiaro: non permettetevi di dire che è colpa della Lega, che ha voluto allungare i tempi per forzare uno spostamento della votazione sulla decadenza. L'ha detto anche questa mattina il presidente Zanda in Commissione. Non vi permettiamo di dire anche questa menzogna.

La realtà è che voi, solo voi (questa variegata maggioranza e parte dell'opposizione) avete condizionato tutta la manovra su questo tema. Non noi. Noi siamo anzi fieri di essere riusciti a bloccare in Commissione questa pessima legge di stabilità. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. In Commissione siamo 2 su 28 e in Aula 16 su 315, ma abbiamo dimostrato tutta l'inconsistenza di questo Governo, che non esiste più. Signor Presidente, ne prenda atto senza addossare colpe a chi svolge in maniera democratica il ruolo di opposizione.

La Lega Nord non voterà la fiducia su questo provvedimento. La legge di stabilità poteva essere un toccasana per la crescita. Si poteva cercare di combattere la contrazione dei consumi e tagliare la tassazione reale sulle nostre imprese che - ricordiamolo, signor Ministro - ha superato il 58 per cento; si poteva tagliare l'IRAP che si paga anche sui bilanci in perdita; si poteva affrontare seriamente il taglio del cuneo fiscale. Ho detto «seriamente», signor Presidente, perché 19 euro al mese - 60 centesimi al giorno - per le famiglie sono imbarazzanti: 60 centesimi al giorno sono un'offesa nei confronti dei lavoratori. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Avete invece trovato i 110 milioni per i lavoratori socialmente utili di Palermo e Napoli, aggiungendo anche quelli della Calabria. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Li avete trovati come se i 3 milioni di disoccupati e gli esodati delle altre parti dello stivale fossero dei figli di un dio minore. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Li avete trovati per accontentare tutti i vostri amici. Ricordo anche i 140 milioni per la metanizzazione del Mezzogiorno (al Nord, nonostante la diversa temperatura, le metanizzazioni ce le siamo pagate). Avete trovato 1,5 miliardi per i fondi FAS; 320 milioni per la solita autostrada Salerno-Reggio Calabria; 5 milioni per il batterio degli ulivi del Salento; un milione per l'Agenzia ICE per le borse di studio. Questi sono solo alcuni esempi, e c'è anche di peggio: il taglio del regime fiscale agevolato ai distretti produttivi che lei, signor Ministro, sa che sono esclusivamente al Nord; l'abrogazione della norma introdotta da noi per attrarre investimenti nel nostro Paese e l'eliminazione delle agevolazioni che hanno favorito il passaggio generazionale tra le imprese.

Sono gli ennesimi scippi al Nord produttivo, alla nostra economia e alle nostre imprese. Presidente, se ne faccia una ragione: la vostra maggioranza non esiste più e avete fallito anche l'esame più importante per il Paese. Se c'è instabilità e recessione è solo colpa vostra. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Nugnes)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Verducci. Ne ha facoltà.

VERDUCCI *(PD)*. Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, sono ore concitate in quest'Aula, ma ancor di più sono ore concitate e febbrili negli animi dei nostri concittadini che guardano a noi, chiedono risposte. È una domanda di speranza, di futuro quella che viene troppo spesso mortificata e ignorata.

La crisi ha colpito duro in questi anni. Quando chiude un'azienda, si perde il posto di lavoro, si rinuncia a studiare, va disperso il bene più grande sul quale ognuno di noi possa contare: realizzare il proprio autonomo progetto di vita. Quel che si ha dentro, il talento, l'energia, la volontà di mettersi in gioco per sé e per gli altri è il giacimento più prezioso, la riserva aurea della nostra Repubblica, è capitale umano che diventa coesione sociale, qualità e benessere che diventano prodotto interno lordo. Ma non è la storia di questi anni. Ne viviamo un'altra e non ci piace affatto. Quando la crisi colpisce, lascia un terreno di ferite, cicatrici, frustrazioni. Un tempo erano speranze, alle quali la nostra democrazia non ha saputo corrispondere.

La sfiducia che viviamo nelle istituzioni sta tutta qui, in fondo, nella promessa tradita di poter avere un futuro migliore di quello che è spettato ai nostri padri. E quanto costa alla nostra economia, alla nostra

capacità di competere, escludere milioni di persone dalla possibilità di esprimersi a pieno?

C'è un dato che dice l'enormità di tutto questo: negli ultimi anni in Italia la povertà assoluta è raddoppiata, sono cinque milioni coloro che vivono ai margini e tra loro tantissimi bambini e ragazzi in famiglie che non ce la fanno, senza pasti adeguati, senza alloggi adeguati, senza vestiti adeguati, senza aspettative e fiducia adeguate al talento che hanno. E basta poco per scivolare, lo sappiamo: una malattia, un incidente, la perdita del lavoro; e sono sempre di più, in un Paese che ha smesso da decenni di investire nel lavoro, coloro che sono poveri pur non essendo disoccupati.

In questi anni si è fatto troppo poco e troppe volte sono state votate le spalle, ma quando scendi sotto la soglia non hai voce, non fai *lobby* e ti capita spesso di considerare troppo oneroso il tragitto che da casa tua porta al seggio elettorale.

La crisi che viviamo è figlia di enormi ingiustizie, è il fallimento di un modello rovesciato, capace di generare e concentrare enormi ricchezze e allo stesso tempo di dividere, di moltiplicare esponenzialmente esclusione, marginalità.

Oggi abbiamo bisogno di un nuovo patto, ne abbiamo bisogno in Italia e in Europa. In questa legge di stabilità così controversa, così difficile da varare, ci sono però i segni della discontinuità con una stagione di rigore senza eguaglianza e senza sviluppo.

Sostegno al lavoro e ai redditi bassi, il credito alle imprese e agli enti locali, il sociale e il diritto allo studio sono segni per ritrovare la strada che a noi serve. E c'è poi un primo, importantissimo passo che qui voglio sottolineare: risorse specifiche per sperimentare uno strumento di lotta e contrasto alla povertà, che rilancia quanto hanno fatto in questi mesi (e li voglio ringraziare, insieme alle associazioni del terzo settore) il ministro Giovannini e la vice ministro Guerra per colmare un vuoto, per avviare anche da noi, come c'è nel resto d'Europa, finalmente un progetto nazionale di sostegno e inclusione attiva per superare la condizione di povertà assoluta. Non misure assistenziali, ma un patto tra le istituzioni e il cittadino per tornare a lavorare e a studiare, per tornare a credere in sé e nella democrazia. È una battaglia che il Partito Democratico in queste settimane ha portato avanti con forza. Voglio ringraziare il presidente Zanda, il senatore Santini e tutti i Gruppi che hanno sostenuto il nostro emendamento. Voglio ringraziare anche il Governo, in particolare il vice ministro Fassina, per aver tenacemente creduto in tutto questo.

Il 2 ottobre in quest'Aula Enrico Letta ha chiesto che venisse rinnovata la fiducia al suo Governo e ha voluto rimarcare l'importanza di uno strumento universalistico di aiuto alle famiglie più in difficoltà che colpisse la povertà minorile, in particolare nelle grandi aree metropolitane. Ecco oggi (e concludo, Presidente), possiamo dire che quella fiducia è stata ben riposta e che questo Governo merita di fare ancora. Trovi questo Governo maggiore coraggio e maggiore determinazione nello scegliere di stare dalla parte di chi fa quotidianamente i conti con la crisi. Questo è il mandato che oggi nuovamente consegniamo e rinnoviamo. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Buemi e Fucksia)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, la nostra decisione di giudicare negativamente la legge di stabilità è legata ai fatti. Penso, innanzitutto, al modo stesso con il quale è stato condotto oggi il dibattito, certamente secondo delle consuetudini, visto che i maxiemendamenti non sono una novità del 26 novembre 2013: la confusione che ha accompagnato i passaggi di queste ore trova dei precedenti, ma oggi abbiamo battuto il *record*. Non c'è chiarezza nelle cifre, non c'è chiarezza nelle scelte.

C'è una serie di scelte clientelari - e mi rivolgo anche al Ministro dell'economia - e c'è l'acquisizione di alcuni voti parlamentari attraverso alcune precise indicazioni del maxiemendamento. Ci sono scelte di spesa che hanno nomi e cognomi, anche nelle Aule parlamentari, al fine di avere un certo numero di voti: è una strategia da trasformismo dell'Italia di qualche decennio fa, anzi, di un secolo fa.

Noi contestiamo alcuni passaggi molto precisi.

Il Governo Monti aveva introdotto anche tra le forze di polizia il blocco del *turnover*, che invece i Governi Berlusconi avevano sempre escluso, applicandolo al pubblico impiego con l'esclusione però

del comparto sicurezza e difesa. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, in quest'Aula abbiamo votato un ordine del giorno condiviso da tutti, all'unanimità, che io stesso ho presentato, che impegnava il Governo a garantire il 100 per cento del *turnover* nel 2014 per le forze di polizia: c'era in quest'Aula il ministro D'Alia a rappresentare il Governo. La legge di stabilità ha introdotto qualche piccolo ritocco, ma nel dibattito in Commissione bilancio sono stati ignorati gli emendamenti presentati dal nostro Gruppo, che io per primo ho sottoscritto, per garantire un incremento nel rimpiazzo delle forze di polizia.

Il ministro dell'interno Alfano come me avrà letto ieri l'intervista rilasciata ad un quotidiano dal capo della Polizia Pansa che, proprio con riferimento agli organici, signor Ministro dell'economia, ha dichiarato di avere enormi difficoltà. Anche questo fatto è stato ignorato dal Governo. Il capo della Polizia - con il quale, insieme ad altre autorità del comparto sicurezza, ho avuto modo di confrontarmi in queste settimane prima di presentare gli emendamenti - non rappresenta un partito, ma uno dei gangli vitali della vita dello Stato. Il Governo non ha voluto però assolutamente affrontare in Commissione bilancio questo tema.

Quanto poi alla casa - saranno i nostri conti e le nostre cifre a dimostrarlo - presidente Letta, c'è il tradimento degli impegni che in quest'Aula lei stesso aveva assunto circa una diversa e meno esosa tassazione. Siamo ancora in attesa di quel Consiglio dei ministri che ci indichi la copertura della seconda rata dell'IMU del 2013; non sappiamo ancora cosa accadrà dell'IMU sui fondi agricoli. Dunque, mentre non c'è ancora chiarezza sul 2013, assistiamo ad un tradimento degli impegni assunti sulla casa per il 2014 e per gli anni a seguire.

Si dice che noi voteremo no perché siamo all'opposizione e siamo degli estremisti. Nei giorni scorsi ho partecipato a numerosi incontri di categoria: il presidente della Confedilizia Sforza Fogliani, il presidente della Confagricoltura Mario Guidi, il presidente dell'ANCE (l'Associazione dei costruttori), Paolo Buzzetti, hanno avuto parole severissime nei confronti delle scelte del Governo per quanto riguarda l'IMU e la politica economica nel suo complesso, e non sono pericolosi estremisti.

I sindacati contestano, e contesta anche la Confindustria, che è governativa per natura, perché gli imprenditori devono dialogare con il Governo. In un editoriale che la scorsa domenica anche gli esponenti del Governo avranno letto su «Il Sole 24 Ore», che non è certamente un giornale estremista, il direttore Roberto Napoletano ha scritto un articolo che inizia con poche righe che ricordo più o meno a memoria: Enrico Letta cassi completamente la legge di stabilità; faccia una riga e ricominci daccapo.

Quindi, non siamo in compagnia di estremisti; siamo in compagnia del capo della Polizia, dei presidenti di associazioni di categoria, di rappresentanti di sindacati, di organizzazioni di cittadini, di editorialisti e commentatori di varia natura, che sono molto più seri e credibili di questo Governo, che abbiamo sostenuto sperando facesse cose buone. Annaspa e annega oggi con questo maxiemendamento del tradimento degli impegni e della confusione totale. Sarà un onore distinguersi nella votazione dicendo con chiarezza un no che serve all'Italia e che non è servilismo al Governo e alle poltrone. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bertorotta. Ne ha facoltà.

BERTOROTTA *(M5S)*. Signor Presidente, finalmente, dopo uno strano e convulso travaglio, la famigerata legge di stabilità è stata partorita. Di sicuro gli italiani non si aspettavano una manovra con la fiducia. Ma poi la fiducia di cosa e a chi soprattutto?

Questa manovra finanziaria voi della maggioranza e voi delle false opposizioni l'avete trasformata in una farsa che non rallegra nessuno. E questa fiducia è la conferma. Questa non è la legge di stabilità, ma la dimostrazione dell'instabilità del nostro Paese, dell'instabilità di questo Esecutivo e, purtroppo, del bilancio dello Stato.

Bisogna essere sinceri: in Italia le politiche pubbliche ristagnano ormai in modo preoccupante. L'istruzione perde terreno in rapporto alle altre funzioni della spesa pubblica; la ricerca è finanziata con percentuali da prefisso telefonico; la sanità versa in condizioni di emergenza tale da condizionare

lo sviluppo del Paese e perfino i progetti che richiedono un orizzonte temporale che supera la scadenza elettorale sono mortificati da chi decide.

Solo il popolo italiano sa che cos'è la crisi, perché la sta vivendo e sa pure che questa, insieme all'andamento regressivo-recessivo, è frutto di complesse trasformazioni e derive macroeconomiche che si riflettono su una capacità inversamente proporzionale di azione e incidenza della *governance* politica.

Basta sfogliare gli annuari ISTAT e i giornali delle ultime settimane per vedere il ritratto del nostro Belpaese: sì, un Paese che ha l'indice d'invecchiamento più alto d'Europa e più della metà della popolazione insoddisfatta della propria condizione economica; un Paese che fatica a proiettarsi nel futuro con fiducia; che invecchia, povero e sempre più inadeguato, che vive alla giornata, e in cui si rimane eternamente giovani solo dal punto di vista lavorativo; un Paese a crescita negativa; che produce libri ma che legge talmente poco da avere indici di analfabetismo spaventosi; che guarda troppe *soap opera*, che sprofonda nella burocrazia; che punta sull'alta velocità quando al Sud o nelle isole non ci sono efficienti treni o autostrade; che ha gli insegnanti meno pagati d'Europa.

Per non dire che questa Italia è la stessa in cui vivono colleghi che non amano più il mare e le sue spiagge, che preferiscono la montagna e il CAI, o Ministri che riducono i finanziamenti alle forze dell'ordine.

La verità è che ci troviamo all'interno di un meccanismo malato, che non funziona, in cui si rincorrono, in una spirale senza soluzione di continuità, recessione e manovre, manovre e recessione, e in cui l'austerità rende impossibile tanto l'azzeramento del *deficit* quanto la riduzione del debito.

Occorre reagire esercitando il coraggio delle idee e una serie di investimenti, non solo a breve, ma anche a medio e lungo termine.

Ormai dovrebbe essere chiaro a tutti l'effetto complessivo delle manovre che si sono succedute - dai tagli lineari alla *spending review* - e soprattutto delle manovre correttive ad esse sottese, che non hanno ridato fiato all'economia come speravamo. Anzi, il debito pubblico continua a crescere, aumentano tasse e disoccupazione e diminuiscono le capacità economiche delle famiglie e quindi i consumi.

Non dimentichiamo che non lavorare significa fare debiti; fare debiti significa lacerare una persona; e prima o poi questa persona si ammalerà. Per questo è importante, anzi prioritaria la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, che non può essere garantita con continui tagli che piuttosto rischiano di determinare una diminuzione nell'erogazione dei servizi e delle prestazioni con la conseguente crescita del disagio sociale. Gli stanziamenti e gli interventi previsti nel settore della sanità, infatti, sono risultati insufficienti e inadeguati per far fronte al raggiungimento di obiettivi quali la programmazione sanitaria dei livelli essenziali di assistenza. Ma figuriamoci se voi siete preoccupati del problema salute! A voi interessa fare inutili discussioni, illudere, farfugliare! Ora capiamo il motivo per cui è esclusa la pubblicità audiovisiva dei lavori delle Commissioni in sede referente. Lo capiamo eccome: non conviene fare vedere questo meschino spettacolo ai cittadini italiani.

Lo diciamo a tutti che la discussione che ha caratterizzato questa finanziaria è stata a comando dei singhiozzi e dei rigurgiti dei componenti dei partiti di destra, di sinistra e del neonato Nuovo Centrodestra.

Sappiate che noi del Movimento 5 Stelle non ci siamo spaventati per gli oltre 3.000 emendamenti che sono stati presentati, peraltro oltre due terzi provenienti da voi che sostenete la maggioranza e spesso frutto di un copia e incolla di provvedimenti respinti in passato. In verità, ci siamo soltanto schifati del mostro che avanza senza vergogna e che aleggia su questa manovra. Questo mostro si chiama indecenza: sì, è un'indecenza non avere accolto i nostri emendamenti di buon senso e in favore di un Paese migliore.

In fondo, non vi abbiamo chiesto tanto. Volevamo solamente interventi di bonifica nella terra dei fuochi in Campania. Proponevamo l'abolizione dell'IRAP per le imprese con meno di dieci dipendenti:e avete giocato al ribasso arrivando a cinque per poi bocciare tutto. Vi abbiamo chiesto di tutelare i ricercatori e i dottorandi. Vi abbiamo chiesto di sopprimere la clausola di salvaguardia che

avevate inserito per coprire le nefandezze di "*mister spending review*". Vi abbiamo chiesto di tutelare il diritto alla giustizia e alla difesa dei cittadini meno abbienti. Vi abbiamo tormentato con emendamenti volti a ridurre le pensioni d'oro, ma come sempre siete stati sordi.

Vi abbiamo perfino suggerito variazioni in tabella perché abbiamo ritenuto scandalose le vostre proposte di autorizzazione di spesa in favore delle scuole non statali, invitandovi, invece, a destinare quelle risorse per la realizzazione nelle scuole pubbliche di tecnologie didattiche, per la disabilità e per gli alunni affetti da autismo. A questi bambini, ai loro genitori, alle loro famiglie e a tutti i cittadini d'Italia, vi esorto, porgete le vostre scuse. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura aveva indicato alcuni punti molto precisi che dovevano essere inclusi in questa legge di stabilità.

Tra questi punti vi era la diminuzione della tassazione sugli immobili e questo era l'impegno preso dal Governo fin dal 29 aprile e ribadito in occasione della discussa fiducia del 2 ottobre. In realtà, l'imposizione sugli immobili - ossia sulla casa - arriverà a 30 miliardi, quando ai tempi di Monti era 24 miliardi e ai tempi di Berlusconi era meno di 11 miliardi. Quindi sì, certo, si è intervenuti sulla tassazione sulla casa: per aumentarla in modo forsennato.

Avevamo chiesto interventi più forti sul cuneo fiscale e sull'IVA, e sono restati quel pochissimo che era.

Abbiamo chiesto il ritorno dell'IVA al 21 per cento nel 2014 e al 20 per cento nel 2015 (oggi è al 22 per cento) ed abbiamo anche presentato un emendamento che è stato specificamente respinto.

Avevamo chiesto l'innalzamento del limite alla circolazione del contante per attrarre soldi che potrebbero finire nelle casse dei nostri negozi e, di conseguenza, nelle tasse che poi questi pagano, ma non si è previsto; così avremo molti danarosi clienti che potrebbero venire a fare turismo nel nostro Paese che verranno nel nostro Paese, ci staranno il meno possibile e poi gli acquisti andranno a farli in altri Paesi dove accettano i contanti.

Avevamo chiesto la valorizzazione e la privatizzazione degli stabilimenti balneari per far avere nuove risorse allo Stato, per poter intervenire a favore del turismo e in altri settori e rimpinguare le casse dello Stato che ne hanno davvero bisogno, e nulla è stato fatto.

Avevamo chiesto diverse altre cose, in particolare un'attenzione al comparto sicurezza, che vede, per la scarsità di risorse e di organico, compromessa la sua funzione fondamentale di garantire la sicurezza dei cittadini, e nulla è stato fatto.

Sono stati fatti molti interventi parcellari, molti interventi *ad personam* probabilmente per conquistare il voto di singoli senatori o senatrici. Ma quel che è peggio è che, anziché agganciare la ripresa si va sempre più verso la recessione, verso la perdita di produttività e di posti di lavoro. Questo non si traduce solo nel ritardo di un anno, ma fa perdere l'occasione di risalire la china, di agganciare la famosa ripresa. Tuttavia, stiamo perdendo qualcosa di ancora più prezioso: stiamo perdendo la condizione di Stato e - dico di più - di Parlamento dove vige la legge, dove vige lo Stato di diritto. Purtroppo ogni regola viene travolta, ogni giorno vengono travolte le regole.

Questa sera è stata presentata una relazione tecnica che non ha nulla a che fare - nulla a che fare - con il testo presentato. Ci sono numeri che non hanno nulla a che fare con il testo presentato. Osservo una cosa banalissima: la relazione tecnica, un requisito - come si è detto - costituzionale oggi per poter esaminare un disegno di legge di bilancio, termina con un emendamento: l'emendamento 17.48; i successivi articoli, quelli dal 18 al 26, non sono coperti da nessuna relazione. Non capisco come si possa dire che questa è una relazione soddisfacente!

Per la prima volta da tempo immemorabile, forse da sempre, si è arrivati all'esame del disegno di legge di stabilità in Aula senza relatore. Sono cose che possono succedere, anche se non sono accadute mai, ma per la prima volta si arriva in Aula senza relatore, si pone la fiducia e lo si fa includendo emendamenti che in Commissione sono stati appena depositati, mai discussi, e addirittura

emendamenti del tutto innovativi. In compenso, il Governo ha insindacabilmente scelto di espungere dal testo alcuni emendamenti che erano stati approvati in Commissione a maggioranza con votazioni regolarissime.

Quando l'anno scorso esaminammo il disegno di legge di riforma della Costituzione venne ipotizzata la possibilità da parte del Governo, giunti ad un certo punto della discussione di un disegno di legge, di tornare - per così dire - a zero facendo finta che i voti già espressi non fossero mai esistiti. Ritenevo che ciò costituisse una forzatura, che fosse un potere eccessivo del Governo finalizzato a comprimere le prerogative del Parlamento. Se quella proposta fosse stata approvata sarebbe cambiata la Costituzione: la Costituzione è sempre quella, ma il Governo si è di fatto comportato come se fosse stata profondamente innovata.

Ricordo i severi ammonimenti provenienti da altissime cariche istituzionali quando il Governo Berlusconi in uno dei maxiemendamenti aggiungeva magari qualche riga, un comma spesso del tutto marginale *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*rispetto a quanto era stato approvato in Commissione e convalidato con l'attribuzione del mandato al relatore. In questo caso interi articoli sono stati trasformati in decine di commi contenuti in un indecente (anche dal punto di vista formale), maxiemendamento; interi articoli mai visti dalla 5a Commissione ed anche tutti gli altri emendamenti non sono stati comunque convalidati con l'assegnazione del mandato al relatore. Un disprezzo sistematico per le regole che è pericolosissimo!

Chi oggi ha la maggioranza e pensa di essere legittimato a fare questo per via dei numeri deve ricordare che, quando le regole si violano una volta, poi si possono violare un'altra volta ancora e forse in modo ancora più violento, e le vittime spesso sono proprio i primi ad averle violate. Chi ha introdotto la ghigliottina in Francia è finito decapitato sotto la ghigliottina.

Mi auguro che queste cose non avvengano nel nostro Paese e che dopo questo momento di assalto sistematico alla legalità (di cui domani avremo un altro orrendo saggio), al diritto e alle regole ci possa essere un cambiamento che ci consenta di tornare al rispetto delle regole e ad una politica che serva i cittadini con trasparenza e non presenti degli emendamenti orrendi, illeggibili. Tutti coloro che voteranno l'emendamento 1.900, signori della residua maggioranza, lo faranno nella piena inconsapevolezza di ciò che contiene.

Mi auguro che questo andazzo cambi. Diversamente il nostro Paese è avviato verso una china che può portare solo al peggio e alla catastrofe. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e dei senatori Volpi e Crosio).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Di Giorgi. Ne ha facoltà.

DI GIORGI *(PD)*. Signor Presidente, signor Ministro, membri del Governo, onorevoli colleghe e colleghi, stiamo affrontando una crisi economica che ha prodotto crisi sociale e nuove povertà, disoccupazione a livelli impensabili e una diffusa sfiducia nella ripresa che diventa ulteriore elemento di destabilizzazione. È una crisi economica, ma anche culturale. Non saremo mai fuori dalla crisi se nella ripresa, che comunque arriverà (abbiamo fiducia che arrivi), passeranno sotto traccia ancora una volta le quattro condizioni negative che rappresentano il cancro dell'Italia: un insopportabile peso della nostra burocrazia, un imponibile evaso per 120 miliardi, una corruzione pubblica e privata per 60 miliardi e una criminalità organizzata per 150 miliardi. Questi non sono temi etici, ma di efficienza economica, di lealtà verso lo Stato, di rispetto per la collettività e di coesione sociale.

Questa deve essere la grande scommessa su cui sicuramente il nostro partito, ma anche il Governo che ne è l'espressione dovranno impegnarsi con i prossimi provvedimenti normativi affinché capovolgano tale realtà. Questi dati ci collocano in posizioni vergognose nel consesso internazionale, che descrivono l'Italia come un Paese di evasori e di corrotti.

Certo, in questo quadro ancora di grande criticità in Italia stanno esplodendo conflitti enormi e una contrapposizione preoccupante tra soggetti che hanno una protezione sociale - per quanto spesso insufficiente - e soggetti privi di una benché minima protezione: ossia i giovani, i lavoratori atipici, i disoccupati o, ancora, coloro che non cercano più un'occupazione. Soggetti che sembrano invisibili,

ma che qualche volta (ormai sempre più spesso) si materializzano nelle piazze a protestare oppure, e non so se sia perfino peggio, si smaterializzano, emigrano, se ne vanno, cercano altri luoghi dove vivere.

Signor Ministro, la legge di stabilità, pure in questi tempi così grami, avrebbe potuto dare al Paese un messaggio un po' più forte, quello cioè che l'Italia punta comunque sui giovani e sulle categorie sociali in grande difficoltà e che su questi sceglie di investire più risorse di quelle che sono state in parte investite (non dico che l'attenzione non ci sia stata per niente). Si tratta degli anelli più deboli, nonostante siano i più preziosi, le vittime sacrificali di strategie e di politiche che negli anni sono state insufficienti e che ancora non abbiamo visto totalmente capovolgere nel disegno di legge di stabilità in esame.

Ho rammarico per il fatto che in questo provvedimento non abbiamo guardato a loro, e su questi quindi chiedo - lo chiediamo in tanti - una maggiore attenzione per il futuro.

La situazione è preoccupante. Preoccupa le famiglie, che risparmiano per i propri figli e nipoti e che quindi non consumano per prudenza, oltre che per bisogno; quelle famiglie che mantengono i figli finché sono troppo adulti, quelle famiglie che certamente provvedono quando possono ai loro bisogni, ma che per prime non credono più al futuro dei loro figli e che per la prima volta vedono proprio i loro figli con minori prospettive rispetto a quelle che hanno avuto loro.

Certo, questo disegno di legge di stabilità, che pure ha cercato di rispondere in qualche modo - lo dico - alla drammaticità del momento, come abbiamo sentito dal vice ministro Fassina, con il parziale sblocco del Patto di stabilità, i primi interventi sul cuneo fiscale, il rifinanziamento della cassa integrazione, i fondi per la non autosufficienza, gli interventi sulle pensioni cosiddette d'oro, tuttavia non si rivolge per niente o quasi per niente o ancora in modo insufficiente a tali cittadini. Dobbiamo prenderne atto, anche se - lo dico qui subito - sarò tra coloro che voteranno ovviamente la fiducia e consentiranno quindi al Paese di avere il suo provvedimento fondamentale, ciò che serve per andare avanti.

Comunque, non posso che esprimere insoddisfazione per il risultato prodotto, anche per tutto il lavoro per certi versi un po' sprecato che abbiamo svolto e per la bocciatura di alcuni emendamenti che cercavano di dare risposte in questa direzione. Forse si è trattato proprio di un'occasione perduta.

Anche altre scelte avrebbero potuto essere compiute per dare il segno di volersi rivolgere verso quei fronti che ci aiuteranno - ne sono sicura - a modellare la rinascita del nostro Paese. Mi riferisco al fronte degli investimenti in innovazione, ricerca, piccola e media impresa, al settore della scuola, dell'università e della ricerca scientifica pubblica, ancora una volta taglieggiata (sì, signor Ministro, è stata taglieggiata).

Nessuno degli emendamenti che pure erano stati preparati e promossi dal PD è stato accolto, anche solo per ricostituire quello che c'era negli anni precedenti. In particolare, pur apprezzando lo sforzo del Governo, ci saremmo aspettati un maggior impegno (che pure c'è) per il Fondo di garanzia al credito per la piccola e media impresa, che potrebbe ben essere attinto dai fondi strutturali. Avremmo voluto un segnale forte con investimenti significativi sul fronte della formazione, interventi specifici nel settore scuola-lavoro, perché sarà questa la prospettiva per dare ai giovani un'immagine diversa del loro futuro, per valorizzare anche le professionalità tipiche del nostro Paese e promuoverle fra i giovani, cercando di dare il giusto rilievo agli ambiti che possono determinare una crescita per il Paese, cioè ambiente, cultura, agricoltura e le produzioni di qualità: tutto quello che dovrà contribuire a promuovere il *brand* Italia e che ancora una volta non viene trattato a sufficienza nemmeno in questo provvedimento.

Sono stati quindi tralasciati la ricerca dell'eccellenza, l'investimento nell'università e negli enti pubblici di ricerca. Troppo poco, signor Ministro: è lì che ci giochiamo la competizione; è lì che cresce strutturalmente un Paese; è lì che rendiamo i nostri giovani competenti e competitivi nel rapporto internazionale. Questo ci ha lasciato delusi; riteniamo comunque che tutto questo possa e debba essere recuperato.

Certo, era difficile giungere a un risultato migliore - me ne rendo conto - in questa situazione politica, in un clima avvelenato quale quello che viviamo, in cui una parte della maggioranza oggi addirittura decide di passare all'opposizione, un evento nuovo. Non ho grande esperienza parlamentare, ma, insomma, che il giorno del voto del disegno di legge di stabilità si passi all'opposizione credo sia un'innovazione interessante che sarà riportata nei libri di storia. La mediazione tra partiti che hanno riferimenti diversi e idee tutt'altro che simili sulle priorità per il Paese è davvero complicata, persino impossibile qualche volta; quindi, nei prossimi mesi lo sforzo dovrà essere enorme per giungere a risultati che imprimano una vera svolta al Paese.

Ci viene detto che la ripresa comincia a intravedersi, ma certo dovremo rivisitare il nostro rapporto con l'Europa e dovremo provare ad affrontare le povertà, investire su *welfare* e salute, ma soprattutto dare una fisionomia riconoscibile a questi provvedimenti, contando con maggiore convinzione sull'impresa innovativa - come ho detto - e sui nostri giovani, con provvedimenti su occupazione e formazione. Mi riferisco anche al servizio civile: si aspettavano un po' di risorse sul servizio civile tanti, tanti, tanti ragazzi, ma anche questo non è arrivato. Potremo quindi lavorare - e lo faremo successivamente, ve lo chiederemo - sui tirocini formativi, sempre nella prospettiva di cui parlavo.

Certo, saranno momenti difficili, ma questa è la scommessa che chiediamo a voi e che insieme a voi porteremo avanti, l'impegno su cui dobbiamo giocare la partita dello sviluppo e della crescita senza tentennamenti, con determinazione, perché il tempo è una variabile essenziale nelle condizioni di crisi: fare, fare presto e fare bene.

Noi del PD ci saremo, signor Ministro, grazie a quel senso di responsabilità che in queste ore sta mancando del tutto - lo devo ribadire - a una forza politica che non ha avuto scrupolo, in nome di interessi di parte, ad abbandonare la compagine governativa durante la discussione sul disegno di legge di stabilità, e credo che i cittadini abbiano tutti gli elementi per giudicare i comportamenti.

Rimane tuttavia l'amaro in bocca, questo lo devo dire, per le interminabili mediazioni che sono state fatte, emendamento per emendamento, nelle nottate all'interno della Commissione bilancio per scelte che avevamo dovuto accettare. Abbiamo accettato tante cose e forse rimane il rimpianto di una legge di stabilità che in condizioni politiche di alleanze diverse forse avrebbe potuto essere migliore. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Floris. Ne ha facoltà.

FLORIS *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, signor ministro Saccomanni, membri del Governo, colleghi senatori, ha ragione la collega Di Giorgi quando dice che i cittadini avranno modo di giudicare chi opera per il loro bene e chi invece non opera per il loro bene, ma per il mantenimento dello *statu quo*. In effetti, lo stesso nome della legge di stabilità appare più come un aggiustamento di conti che come un appuntamento di valenza strategica, quale deve essere l'approvazione del bilancio dello Stato e dei provvedimenti attorno ai quasi si stipula annualmente il rinnovato patto tra Stato e cittadini. Patto che, come detto in precedenti interventi, avrebbe dovuto contenere i temi economici fondanti sui quali il PdL aveva dato il voto di fiducia al nascente Governo Letta. Erano dieci, ma ricordo solo i tre più pregnanti: l'eliminazione delle tasse sulla casa, l'alleggerimento della pressione fiscale e la riduzione delle tasse sul lavoro (il cosiddetto cuneo fiscale). Non si comprende, anzi sembra che questi temi non rientrino in questa manovra.

Al testo iniziale presentato dal Governo sono state inserite 3.000 proposte di emendamenti, a testimonianza del fatto che l'Aula lo ha ritenuto non apprezzabile e fortemente insufficiente. Presentare oggi un maxiemendamento in assenza di una relazione tecnica sufficiente e subito dopo chiedere la fiducia significa costringere la maggioranza ad approvare il testo non emendabile, sottraendo al Parlamento la nobile e democratica funzione che la Costituzione prima e il popolo dopo gli hanno assegnato.

In particolare, non è dato sapere nulla sulla riduzione del debito pubblico, fattore che incide pesantemente sul futuro del Paese per gli interessi passivi conseguenti, e sul taglio della spesa. In questo senso, quella in discussione la considero, piuttosto che la legge di stabilità, la legge delle opportunità perdute: abbiamo perso l'opportunità di ristabilire tra amministrazione e cittadino un

rapporto chiaro e trasparente, basato sul reciproco rispetto.

Viene difficile dare un voto di fiducia per le considerazioni fin qui illustrate. L'unico dubbio personale è rappresentato dai provvedimenti in favore della Sardegna per l'emergenza alluvione, per la quale è stato dichiarato e concesso lo stato di calamità naturale dal Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. Senatore Floris, la invito a concludere.

FLORIS *(FI-PdL XVII)*. Sì, signor Presidente, ma in tal caso preannuncio che consegnerò il mio intervento perché venga allegato al Resoconto della seduta odierna.

L'unica cosa che voglio dire è che la discussione su questa legge di stabilità è stata compressa perché, evidentemente, in quest'Aula alcuni senatori hanno più interesse a ciò che succederà domani, al voto sulla decadenza del senatore Berlusconi, e non sanno loro, come invece siamo certi noi e gli italiani, che egli potrà decadere dalla carica di senatore, ma non decade dal ruolo di *leader* massimo del centrodestra, di Forza Italia e del popolo dei moderati italiani. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

Concludo, signor Presidente, confermando la mia richiesta di poter consegnare la restante parte del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

È iscritto a parlare il senatore Crosio. Ne ha facoltà.

CROSIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come ricordava il collega Verducci, lo scorso 2 ottobre, proprio in quest'Aula, il Presidente del Consiglio Enrico Letta, nel chiedere la fiducia, volle richiamare le parole di Luigi Einaudi: «Nella vita delle nazioni, l'errore di non saper cogliere l'attimo può essere irreparabile».

Con queste parole, il presidente Letta chiedeva al Senato una fiducia per sventare un rischio che per il Paese poteva essere fatale, irrimediabile. In quell'occasione, chiese la fiducia per costruire soluzioni tangibili ai problemi veri delle persone, per provare ad alimentare una rinnovata fiducia nella politica, per restituire al mondo l'immagine di un Paese giovane, dinamico e affidabile.

Sono parole del Presidente del Consiglio. Belle parole, cadute nel vento. Il Paese è come una nave in balia della tempesta: egli è al timone di questa nave, ma ha perso la rotta. E intanto il Paese affonda. Le risposte ai problemi del Paese dovevano arrivare dalla legge di stabilità. Un mese di lavoro in Commissione che non è servito assolutamente a nulla, se non ad arrivare oggi a chiedere la fiducia. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Sempre lo scorso 2 ottobre, il presidente Letta esortava il Parlamento ad abbandonare la politica della trincea. Giusto, ma il problema è un altro: il problema è l'incapacità del Governo di dare le risposte delle quali il Paese ha tanto bisogno.

Come opposizione abbiamo lavorato in Commissione per dare il nostro contributo, costruttivo, nel cercare di migliorare la legge di stabilità, ma c'è stato negato: le nostre proposte sono state sistematicamente cancellate, tutte o quasi. Erano così irricevibili? Assolutamente no. Il problema è semplice, Presidente: alle sue belle parole non seguono i fatti. La vostra resta sempre e solo una politica assistenziale e i 110 milioni di euro ai lavoratori socialmente utili nel Mezzogiorno ne sono l'esempio più evidente. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. È una vergogna!

Ci chiediamo, Presidente: in che mondo vivete? Ma proprio non capite che il cosiddetto problema del Mezzogiorno ormai non è un problema solo del Mezzogiorno, ma di tutto il Paese? Non esistono più una questione settentrionale e una questione meridionale: siamo tutti sulla stessa nave che sta inesorabilmente affondando (non nell'acqua) e il presidente Letta, è il capitano di questa nave, ma purtroppo abbiamo capito che la rotta è persa.

Allora, presidente Letta, ci permettiamo di darle un consiglio: vada in Europa con autorevolezza e determinazione, si porti anche le sue palle di acciaio se realmente le ha. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Dica agli amici tedeschi e francesi che questo maledetto Patto di stabilità sta ammazzando il nostro Paese. Lo sta ammazzando!

I miei colleghi in discussione generale hanno ben rappresentato quanto la legge di stabilità non

risponda, nella sostanza, alle risposte che il Paese chiede, alle necessità del Paese. Poca roba e fatta male, ma oltre alla sostanza è anche il metodo che ci lascia allibiti. Siete un Governo chiuso, che non ha la volontà (e forse neanche i numeri) per poter dibattere serenamente con le opposizioni. Sono bastate poche ore non di opposizione dura, ma di normale contraddittorio in Commissione per mandarvi nel pallone. E non venite a raccontarci che la Lega ha fatto ostruzionismo: abbiamo passato un mese cercando di dare il nostro contributo a questa manovra in maniera propositiva e giudiziosa, ma non siamo stati ascoltati!

Non avete capito nulla! Non avete capito che le nostre richieste sono le richieste delle imprese e delle famiglie italiane che soffrono e dal vostro Governo hanno solo una certezza: nuove tasse. Signori del Governo, presidente Letta, il 2 ottobre avete illuso non solo il Parlamento, ma gli italiani chiedendo una fiducia per l'Italia, per le italiane e per gli italiani, una fiducia per tutti coloro che aspettano dal Parlamento, dalle istituzioni e dalla politica comportamenti, parole in base alle quali orientare le proprie scelte e su cui fondare ciò che abbiamo il dovere di restituire ai nostri figli: la speranza.

Nessuna speranza, signor Presidente, solo una certezza: non è cambiato nulla, solo promesse da marinaio! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scavone. Ne ha facoltà.

SCAVONE *(GAL)*. Signor Presidente, innanzitutto desidero esprimere la mia gratitudine ai componenti della Commissione bilancio per il lavoro svolto in Commissione, in primo luogo al suo Presidente, agli Uffici del Senato e ai due relatori, ma anche ai membri del Governo che hanno partecipato in queste settimane fornendo un grosso contributo a una Commissione i cui lavori forse meritavano un epilogo diverso.

Ho ascoltato l'intervento in Aula del vice ministro Fassina, che con passione ha sottolineato gli aspetti più significativi di un provvedimento che stasera voteremo insieme alla fiducia a questo Governo. Vi è il tentativo di un'inversione di tendenza ed egli si è illuminato ritenendo che con questo documento ci sarà un aiuto all'economia reale del Paese, finalmente con una riduzione fiscale per le imprese e le famiglie con i redditi più bassi; ha sottolineato con tanta enfasi il rifinanziamento del Fondo centrale di garanzia che guarda con una prevalente attenzione al Mezzogiorno.

Presidenza del presidente GRASSO **(ore 21,19)**

(*Segue* SCAVONE). Ma io mi chiedo se questo basti o se forse rischiamo di non centrare il problema fondamentale di questo Paese. È dall'inizio di questa legislatura, dal giorno delle consultazioni del presidente Letta in poi, che cerchiamo di sottolineare che il Governo deve avere un interesse fondamentale e deve perseguire con coraggio un piano per il Sud, che, assumendo un forte peso anticongiunturale, diventi la base di un progetto complessivo di sviluppo per il Paese. Stiamo per votare una legge di stabilità che forse porterà ad un contenimento dei costi, a saldi invariati, ma la grande pressione che stiamo subendo da parte dell'Europa rischia contemporaneamente, con colpevole indifferenza, di far continuare sulla china dell'impoverimento continuo verso cui questo Paese sta andando ormai da troppi anni.

Voglio fare un esempio per tutti, anche se forse è un esempio marginale, ricordando la maniera in cui si stanno trattando le università del Mezzogiorno. I continui decreti emanati dal ministro Carrozza testimoniano la difficoltà di percepire correttamente una politica del territorio ed essi vengono presentati come dovuti a causa di una pressione il cui conto deve essere presentato all'Europa. Proprio nel momento in cui identità competitiva, sviluppo socioeconomico responsabile e benessere dei cittadini sono strettamente correlati, ci saremmo attesi una legge di stabilità orientata innanzitutto ad un vero rilancio dell'impresa, in tutte le sue forme: della grande impresa, della piccola e media impresa, dell'impresa cooperativa, dei settori manifatturieri, tradizionali e innovativi, nonché delle filiere produttive, con un'attenzione specifica ad un *mix* di agricoltura, artigianato, turismo e industria, avendo come obbiettivo la crescita economica, la creazione di occupazione qualificata e la tutela dell'uguaglianza sociale.

Non possiamo non denunciare le scelte del Governo, che di fatto alla fine scaricano le tensioni

finanziarie sulle Regioni, mettendo in campo una sorta di federalismo in cui saranno i sindaci a dover imporre le tasse, con il rischio di un aumento complessivo dell'imposizione, anziché di una razionalizzazione della spesa pubblica. Questa legge di stabilità dimentica un terzo dell'Italia e condanna le amministrazioni del Sud a una sorta di condizione di naufragio e di deriva. Ci eravamo illusi che fosse possibile dare a questa legge un assetto per il quale il Sud non uscisse sempre penalizzato.

Ci eravamo illusi che fosse possibile dare a questa legge un orizzonte strategico. A mio avviso, l'orizzonte strategico dovrebbe essere quello di una perequazione strutturale, con una serie di iniziative che consentano di spendere meno e di spendere meglio: sono due condizioni che non sono in contraddizione, purché si sappiano usare le regole che valgono per tutti e si abbia il coraggio di monitorare la qualità della spesa e i suoi risultati, misurandoli con la tecnica degli obbiettivi di servizio piuttosto che con quelli perequativi, modificandoli, ampliandoli e se serve aggiustandoli, ma avendo dei riferimenti e un indicatore omogeneo della spesa e della qualità dei risultati raggiunti nel nostro Paese. Insomma, possiamo fare tante cose.

Che cosa chiediamo innanzitutto a questo Governo? Lo abbiamo fatto più volte. Questa sera chiediamo con forza, nonostante la difficile interlocuzione avuta anche in Commissione, che il Governo si doti di un piano del Sud, ma non come quello - per carità, è stata una lodevole iniziativa - varato nel 2011, intriso di una serie di pregiudizi e di luoghi comuni che hanno determinato l'assioma «molti soldi al Sud, pochi spesi e quindi si possono ritirare indietro».

Che cosa si è ottenuto? Fondamentalmente si è avuto il tracollo delle imprese e della crescita di quella realtà e una contrapposizione - ho apprezzato molto Crosio - tra la realtà meridionale e quella settentrionale, come se la cattiva spesa, che pure c'è stata per ampie responsabilità di tanti nell'area del Mezzogiorno, sia stata essa stessa la ragione della crisi dei mondi produttivi del Nord, e non piuttosto la mancanza di una strategia industriale, della quale il nostro Paese non ha saputo dotarsi in questi anni, nonché la pressione subita dall'Europa, determinando il risultato che oggi avvolge negativamente Nord e Sud.

Il Sud è stato sempre la cartina di tornasole di questo Paese. Voglio ricordare oggi la rilettura fatta da alcuni storici dello sviluppo dell'Italia. Voglio ricordare la politica meridionalistica (ma non del Meridione), che vedeva in tale realtà una opportunità - come Saraceno oggi ci sottolinea - di riequilibrio delle diversità di un territorio che, fino agli anni Settanta, ha fatto sì che un Paese rurale diventasse una grande potenza industriale del mondo.

Oggi di questo abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno che il Governo si doti di coraggio e si impegni, a livello della Presidenza del Consiglio, insieme ai Ministeri per le infrastrutture e dell'economia, a favore di una grande strategia di sviluppo del Paese che riparta dal Mezzogiorno. Abbiamo chiesto e lo richiediamo - questa volta è l'ultima - un tavolo tecnico che possa affrontare questa materia; un tavolo tecnico che, grazie al confronto delle politiche nazionali con quelle regionali, consenta innanzitutto di correggere tutti quegli indicatori che SVIMEZ, ISTAT e gli altri enti di ricerca e le università ci dicono essere la condizione di grande difficoltà e di involuzione del Sud; un tavolo nel quale si possa parlare anche di fiscalità di vantaggio.

La Sardegna ha adottato una delibera di giunta. La Sardegna aveva iniziato insieme alla Sicilia - questo Governo regionale ha poi fermato quel percorso - un ragionamento di sviluppo con l'Europa, pensando anche alle zone franche fiscali, con l'interlocuzione diretta tra il mondo isolano e l'Europa. Abbiamo bisogno di una attenzione che consenta uno sviluppo reale e l'integrazione, e mi preoccupa il mondo del precariato che tanto dolosamente è stato mantenuto in questa condizione.

Mi auguro che finalmente questo Governo abbia il coraggio di assumersi il ruolo di grande novità e di rilettura delle difficoltà del Paese.

Di tutto questo, del nostro tentativo di non far cancellare il Mezzogiorno dall'agenda politica del Paese, in questa legge è rimasto troppo poco, e mi sia consentito dirlo con l'orgoglio di chi almeno vuole salvare la propria dignità. Quello che resta è il nostro senso di responsabilità e per tale senso di responsabilità il senatore Compagnone ed io voteremo la fiducia al Governo. *(Applausi dal Gruppo*

Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e del senatore Compagnone).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Alì. Ne ha facoltà.

D'ALI' *(NCD)*. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, siamo certamente in una fase delicata e importante della vita del Paese, ma come tutte le stagioni difficili questa fase va affrontata con senso di responsabilità, mettendo in campo non pessimismi e disfattismi, ma tensioni positive, slanci di entusiasmo e dedizione alla causa e, quindi, al Paese. È con questo intento che il Nuovo Centrodestra affronta questa nuova stagione, in una alleanza delle larghe intese che potrà essere veramente tale fino a quando non sarà l'alleanza delle singole pretese: questa è la differenza fondamentale che dovrà distinguere la nuova stagione di questo Governo. Essa parte da una legge di stabilità dove gli elementi e i fermenti di innovazione si colgono tutti, e debbo dire, ringraziando il presidente Azzollini e il collega Santini, che sono stati tutti sottolineati durante il dibattito in Commissione, e molti sono stati consolidati dai risultati del dibattito in Commissione e recepiti nel testo del Governo. Pensiamo, ad esempio, alle iniziative sui fondi di garanzia e di sviluppo: a mia memoria mai nelle manovre finanziarie - ne ho fatte tantissime, forse sono quello che in quest'Aula ne ha fatte più di tutti - erano state inserite tante risorse sui fondi di sviluppo con il meccanismo del moltiplicatore dei fondi di garanzia e dei confidi; si tratta di 800 milioni di euro che saranno in grado di sviluppare almeno 16 miliardi di crediti e di investimenti. Mai nella stagione degli ultimi Governi era stato adottato un provvedimento, che non è di questa finanziaria, ma certamente basilare per il futuro del Paese, come quello dei 40 miliardi per il pagamento alle imprese creditrici della pubblica amministrazione. Mai ci era capitato di affrontare un'emergenza nell'immediatezza e rispondere nell'arco di ventiquattr'ore, come è avvenuto per l'emergenza della Sardegna, recuperando 100 milioni di euro veri e assegnandoli così a quella Regione, al cui stato di difficoltà ci siamo associati e ci associamo con grande amicizia e senso di solidarietà. Abbiamo fatto un intervento forte nel campo delle infrastrutture e dell'autotrasporto.

Vede, senatrice Di Giorgi, lei ha detto che si è meravigliata che in una giornata una forza politica, o una parte di essa, passasse dalla maggioranza all'opposizione, ma noi che abbiamo una certa esperienza, anche per quanto riguarda i nostri colleghi di questa stessa parte politica, abbiamo avvertito già da giorni che ciò sarebbe accaduto. Lo abbiamo avvertito nella proposizione di proposte modificative di stampo puramente di opposizione, di quella demagogia che siamo abituati a vedere in tutte le opposizioni di qualunque colore politico, cioè di quelle proposte irrealizzabili, ed inaccoglibili, ma certamente di impatto suggestivo sui cittadini. Penso all'abbassamento di due punti dell'IVA e all'abbassamento di non so quanti punti di pressione fiscale, cioè quelle cose che fanno presa, ma che, essendo irrealizzabili, non sono da forza di Governo, ma da forza pura e tipica dell'opposizione.

Quindi, lo avevamo capito e ne abbiamo avuto la conferma quando ieri, pur di votare contro il Governo e la maggioranza in Commissione, questa parte di forza politica ha addirittura votato contro la manovra a favore dell'autotrasporto, che è stato uno dei settori tradizionali di elettorato di riferimento del centrodestra. Adesso esso rimane naturalmente sempre del centrodestra, perché c'è una parte del centrodestra che ne ha promosso la difesa e, tramite l'accordo Letta-Alfano con gli autotrasportatori e la sanzione in Commissione (e quindi oggi nella legge di stabilità), ne ha confermato i contenuti. Quindi, questo lo avevamo capito benissimo e siamo convinti che questa che stiamo seguendo è la strada giusta.

Amici di Forza Italia, non è questa la Forza Italia che io ho conosciuto vent'anni fa: la Forza Italia dell'entusiasmo, della speranza, del senso liberale, della tolleranza, del dialogo e dell'amore verso i cittadini, a costo anche di rinunciare a qualcosa. Non è questa e oggi voi interpretate perfettamente, invece, la parte tipica dell'opposizione livorosa e senza nessun apporto costruttivo.

Ma andiamo avanti, invece, con le cose che abbiamo realizzato e con quelle che intendiamo realizzare in questo scorcio di legislatura, perché siamo convinti che questa sia una legislatura di transizione e che un domani, rasserenato il clima politico, si potrà tornare anche a distinguere, come noi vogliamo, tra ideologie e valori diversi, ma sempre tutti in buona fede, secondo il patrimonio morale e politico di ciascuno di noi.

Abbiamo avviato una manovra importante nella parte fiscale, abbiamo anche chiesto l'inserimento, appunto secondo quel concetto di larghe intese che non devono consistere nelle singole pretese, ma in un incontro di idee, di alcuni punti forti dei programmi del centrodestra, come quello della tolleranza fiscale, con l'introduzione di una nuova ed ulteriore opportunità di estinzione del debito fiscale degli italiani, che sappiamo essere in moltissimi casi un debito di necessità e non un debito di evasione o per mancanza di volontà di pagare le tasse.

Abbiamo avviato anche, al di là di quello che si dice nelle agenzie e nella costruzione formidabile dei moltiplicatori numerici, una nuova politica di tassazione sulla casa, più semplice, più chiara, più diretta, con precisa esclusione dalla tassazione della prima casa e con preciso orientamento, invece, non verso la tassazione ma verso la contribuzione del cittadino ai servizi che i Comuni rendono. Non per nulla, al di là delle cifre che si costruiscono con il moltiplicatore e che sono al di fuori di ogni realtà, la nostra manovra sulla casa oggi incontra il fastidio, vorrei dire anzi l'irritazione forte dei Comuni che sono quelli che devono utilizzare questa tassazione e che pensavano e forse pensano di poter ancora continuare a spendere senza tetti, come quelli che noi invece oggi abbiamo ottenuto che si imponessero alla tassazione degli immobili e dei servizi. Uno dei risultati che ritengo più importanti, infatti, anche se forse voi non l'avete letto tra le righe della nuova normativa, è l'imposizione entro il 2016, per alcune tassazioni che oggi sono senza tetto, dell'osservanza dei costi *standard* e quindi dell'osservanza dei veri rapporti tra servizio e costo di una gestione efficiente da ripartire poi tra i cittadini.

Abbiamo introdotto 500 milioni di detrazioni anche sulla tassazione per i servizi, in maniera tale che le fasce sociali più deboli possano non pagare nulla o pagare marginalmente; abbiamo introdotto per la prima volta in questa legge di stabilità, incrementandola in Commissione sulla spinta data inizialmente dal Governo, la detrazione della tassazione sugli stabilimenti industriali. Certo non si poteva fare al 100 per cento (questa è una proposta puramente demagogica o volta ad accattivarsi la simpatia dell'una o dell'altra categoria, che viene fatta da chi sta tipicamente all'opposizione e perde il senso della concretezza e della politica, che è l'arte del possibile, del dialogo e del trovare sempre le soluzioni migliori, naturalmente in buona fede, che si possano adottare).

Abbiamo introdotto anche veri elementi di novità nel risparmio della spesa pubblica. Sono infatti d'accordo con la senatrice Lanzillotta quando ella punta il dito contro gli sprechi e contro molti aspetti ancora illiberali della nostra società e della nostra struttura economica, soprattutto nel rapporto tra pubblico e privato, ma questo si farà e si può fare gradualmente, senza eccessi e con grande determinazione e rigore.

Le società partecipate vanno ridotte nella loro consistenza, gli enti intermedi vanno aboliti, il *turnover* nella pubblica amministrazione va assolto attraverso l'assorbimento del personale degli enti che si devono chiudere ed abolire, ma soprattutto va affrontato in questo nostro Paese (scusate se ogni volta che intervengo tocco questo tasto) il riassetto delle istituzioni sul territorio. È per questo che ho proposto alcuni interventi, confluiti poi in un ordine del giorno da me presentato, che qualcuno potrebbe anche ritenere provocatori, ma che sono e devono essere oggetto di discussione nei prossimi mesi, quando tratteremo delle grandi riforme istituzionali. Non possiamo continuare ancora a convivere con 20 Regioni, 8.200 Comuni e 110 Province in fase di smantellamento, che sono il vero spreco del Paese. Se vogliamo essere riformatori, dobbiamo avviare davvero una profonda riforma delle istituzioni del Paese: abolire gli enti intermedi, concentrare per economia di scala le realtà comunali e, per economia ed efficienza dei servizi, le stesse realtà regionali in bacini di utenza non inferiori a 6-7 milioni di abitanti, riconducendo quindi il nostro Paese ad un federalismo autentico a livello territoriale e a livello di forza che gli stessi territori, non frantumati in 100.000 istituzioni, possono esprimere.

Questo è quanto dobbiamo iniziare a fare e lo possiamo fare, se tutti insieme avremo il senso di responsabilità di non mandare il Paese verso la crisi e di non lasciarlo procedere al buio verso processi che non sappiamo dove ci possono portare, difendendolo proprio attraverso questo atteggiamento di tenacia.

Vede, senatore Crosio, io provengo da una città e da una realtà marinara che molto meglio di quella da cui arriva lei può parlare di navi, di mari in tempesta e di modi di condurre il timone e le vele delle imbarcazioni che li affrontano: le assicuro che la tenacia dei marinai è quella che tiene sempre la barra dritta verso un obiettivo, guardando anche alla possibilità di soccorrere qualcuno che si trova in difficoltà.

Noi siamo convinti di dover lavorare per il Paese e di non creare al Paese problemi di crisi in questo momento, difendendo pur sempre la legalità, attraverso il nostro comportamento e anche attraverso il nostro voto in quest'Aula sulla legge di stabilità. Allo stesso modo intendiamo fare domani, di fronte ad una situazione che riteniamo offensiva della democrazia italiana, come quella che vede il presidente Berlusconi esposto al rischio di dover abbandonare quest'Aula parlamentare, dove siamo stati onorati di sedere con lui e dove saremo onorati di continuare a sedere con lui nel momento in cui dovesse tornare.

Questo però non significa abbandonare il Paese ad una crisi al buio, della quale non sappiamo quali potrebbero essere gli sviluppi, né i pericoli per l'Italia. Noi andiamo avanti nell'interesse del Paese, sempre guardando con concretezza, non solo agli aspetti cui abbiamo accennato, ma anche alle cose che si devono fare.

Certamente alla Camera questa legge di stabilità dovrà essere ulteriormente migliorata. Vi sono comparti dei quali non ci siamo potuti occupare durante queste ore notturne in Commissione bilancio, ma che saranno sicuramente presi in considerazione alla Camera.

Qualcuno ci ha dileggiato e ci dileggia, ma *de minimis non curat praetor*. Noi andiamo quindi avanti per la nostra strada, sicuri di operare nell'interesse del Paese. *(Applausi dai Gruppi NCD e PD. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bulgarelli. Ne ha facoltà.

BULGARELLI *(M5S)*. Signor Presidente, signor Ministro, signor Vice Ministro, l'altra sera in Commissione il vice ministro Fassina diceva che la copertura non è soltanto un fatto tecnico, ma anche un fatto politico perché, se si ha 100 per finanziare, a seconda delle scelte che si fanno si decide praticamente la linea politica del Governo.

Proprio in quest'ottica, sfogliando il testo del maxiemendamento in una sorta di gioco alla scoperta delle differenze tra il testo della legge di stabilità e quello del maxiemendamento, mi è caduto l'occhio sul comma 255, che rifinanzia la cosiddetta legge mancia. Mi chiedevo quale sia, allora, la linea politica del Governo in questo momento così difficile per l'Italia. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Signor Presidente, volevo chiederle di poter consegnare il testo scritto del mio intervento, molto più lungo, perché sia allegato al Resoconto stenografico della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

È iscritta a parlare la senatrice Bonfrisco. Ne ha facoltà.

BONFRISCO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, credo che il mio Gruppo abbia solo pochi minuti a disposizione, quindi cercherò di essere quanto più rapida possibile. Mi consenta solo di richiamarmi a quel Paese di Bengodi che prima ci raccontava il senatore D'Alì e a quanto scrive il «Wall Street Journal» in questi giorni, il più autorevole ed importante giornale economico del mondo, che si pone un interrogativo a dir poco imbarazzante: l'Italia rischia di arrivare ad una stabilità simile a quella di un cimitero; poiché nel nostro Paese si sono fatti progressi nel ripianare il bilancio pubblico, ma c'è una grande necessità di riforme, siamo l'unico Paese del Sud d'Europa che non ha incrementato la propria competitività ed è difficile comprendere come, con una crescita dell'1 per cento scarso, si possa noi centrare i *target* europei per il debito (quindi non per il contenimento della spesa, ma per l'assenza di crescita). Quel Paese che veniva descritto prima evidentemente non viene riconosciuto dagli osservatori internazionali e neanche da quelli nazionali, visto che di questa legge di stabilità hanno parlato in termini assai negativi tutti i rappresentanti delle categorie produttive, e non certo per *captatio benevolentiae* da parte nostra.

Sempre per restare al Paese di Bengodi, signor Presidente, la pregherei di consentirmi di approfittare

di questa discussione generale anche per richiamare il tema che abbiamo affrontato qualche ora fa, cioè la totale rispondenza fra il testo sul quale il Governo, tramite il ministro Franceschini, ha posto la fiducia e quella serie di emendamenti del Governo e dei relatori o degli emendamenti parlamentari già votati...

PRESIDENTE. Scusi se la interrompo, volevo dare notizia che sono arrivate le tabelle da parte del Governo e la relazione tecnica bollinata. Volevo darne informazione all'Assemblea.

BONERISCO *(FI-PdL XVII)*. Credo di interpretare il pensiero di tutti i colleghi della Commissione bilancio nel ringraziarla per essersi attivato in questo senso.

Le chiedo però di mettere agli atti il fatto che, nel maxiemendamento sul quale voteremo tra un'ora la fiducia al Governo, al comma 431 - signor Presidente, la prego di ascoltarmi solo un minuto - c'è un testo che mai è stato visionato dalla Commissione né come emendamento del Governo, né come emendamento dei relatori: allora forse è quello il Bingo e il Bengodi al quale si riferiva il senatore D'Alì prima nel descrivere il Paese nel quale egli vive e dove noi non abbiamo però la fortuna di vivere.

Per concludere e non approfittare della sua pazienza, visti i pochi minuti a mia disposizione, noi pensiamo invece che con questa legge di stabilità (pur apprezzando personalmente l'impegno sul cuneo fiscale, che è stato un segnale che considero positivo) si sia perduta l'occasione di poter intervenire davvero sul reale e principale problema del nostro Paese, ossia come recuperare competitività, non volendo prendere in considerazione la possibilità di alleggerire quella pressione fiscale sia sul lavoro dipendente, ma anche su quel lavoro autonomo che oggi più che mai dentro questa crisi soffre della totale assenza di protezioni e di sicurezze di qualsiasi tipo e che ogni giorno deve vincere la sfida con una crisi drammatica senza alcun tipo di sostegno (se non quello che avremmo potuto fare elevando la *no tax area*, cioè il livello di non tassazione, a 12.000 euro lordi l'anno, come avremmo potuto ben fare se avessimo allocato diversamente le risorse).

È stato detto poc'anzi che ci sono tanti microinterventi in questa legge di stabilità; succede sempre, ce ne sono alcuni però che saltano particolarmente agli occhi.

Tutto l'impianto della legge di stabilità si disperde poi in tanti rivoli di spesa, alcuni giusti, alcuni condivisibili, tanti altri però non vissuti, credo, come una priorità vera. Non riuscire allora a trovare le risorse per aumentare il livello di quel *turnover* delle Forze di polizia e di sicurezza, come il Capo della Polizia ci ha chiesto ieri, con un grido d'allarme sulla capacità del Paese di rispondere alla lotta alla criminalità e alla sicurezza, ed invece disperdere - perché questo secondo me è il termine adatto per valutare questo tipo di impegno e di allocazione di risorse - 10 milioni di euro per promuovere e sviluppare la lingua slovena nella pubblica amministrazione italiana, lo considero la cifra di una scelta sbagliata.

Non vorrei allora che avesse proprio ragione quel «Wall Street Journal» che invece di vederci nel Paese di Bengodi, come ci ha raccontato il senatore D'Alì, ci descrive come abitanti di un cimitero, dove non abbiamo la possibilità di avere un futuro se non torniamo ad investire su noi stessi. *(Applausi del senatore Gasparri*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Santini. Ne ha facoltà.

SANTINI *(PD)*. Signor Presidente, anch'io intendo parlare di questa legge di stabilità cercando di capire che legge è e può essere, e mi viene in mente proprio questo: è una legge di stabilità in un momento di passaggio, in cui il Paese e quindi anche le sue istituzioni, come il Senato, il Parlamento, sono chiamati ad interpretare il senso di questo passaggio.

Veniamo dalla palude, da una crisi durissima che dura ormai da sei anni, che ha ferito profondamente il tessuto sociale, il tessuto civile, le famiglie, l'economia, le comunità di questo Paese. Lo sappiamo perché è successo, non ci torniamo sopra.

Sappiamo anche che con la stessa forza dobbiamo saper uscire da questa palude. Dobbiamo riprendere a mettere i piedi su un terreno solido, riprendere a camminare.

A me pare che questa legge di stabilità vada interpretata proprio in questo senso: non può ignorare di

essere ancora alle prese con la palude e con i vincoli stretti di un percorso di risanamento che deve continuare, ma provando a camminare.

Ho ascoltato il dibattito con molta attenzione e mi chiedo, e in totale buona fede e con spirito costruttivo chiedo ai nostri amici, come pensino che più si esalta il catastrofismo e si sottolinea la gravità della situazione, più è facile immaginare facili ricette, facili risposte che peraltro si guardano bene poi dal fornire.

Credo che in totale buona fede e mettendoci a confronto bisogna cominciare a dire come si fa ad uscire da questa palude.

Leggendo in questa chiave la legge di stabilità, troviamo, e proviamo a trovare insieme se siamo attenti a guardarli, dei segnali. Segni, certo, non definitivi e esaustivi ma incoraggianti, che parlano alle realtà delle famiglie, delle imprese, del lavoro, delle istituzioni, del disagio sociale che è dentro la palude ed indicano, certamente in modo ancora limitato, quante scelte abbiamo dovuto fare in queste difficili notti per dire che non si poteva avere tutto e che si doveva scegliere dove allocare le poche risorse disponibili perché aiutassero chi aveva più bisogno, perché aiutassero davvero il Paese a riprendere a camminare.

Visto in questa chiave credo che il disegno di legge di stabilità (e questo credo sia incontestabile anche agli occhi oggi un po' rabbiosi di chi lo critica in maniera unilaterale) porti dei segni.

C'è sicuramente una traccia forte di rilancio della crescita e dello sviluppo, su cui non mi dilungo poiché già altri ne hanno parlato. C'è un forte impegno sugli investimenti, sulla garanzia, sull'innovazione, sulle case, sulle infrastrutture. Tutti segni di uno sviluppo.

C'è un primo segnale di riduzione della tassazione per le imprese e per il lavoro. È poco. Certo, è poco, ma non disprezziamolo. A chi serve disprezzarlo? Ad una politica che deve ricostruire la propria credibilità non serve disprezzare se stessa per bassa demagogia interna. Valorizziamo questo percorso teso alla riduzione della tassazione per poterlo continuare nei prossimi anni che abbiamo davanti. Parliamo anche agli enti locali e alle istituzioni che sono - è vero - prigioniere di un Patto di stabilità che rappresenta dei vincoli ma che con questo disegno di legge di stabilità cerchiamo di iniziare ad allentare. Un miliardo è poco? Certo, è poco, ma rappresenta comunque il 25 per cento del Patto di stabilità. L'anno prossimo faremo meglio, se ne saremo capaci, ma non disprezziamo quello che c'è perché c'è e dà la possibilità di cominciare a dire che anche i Comuni riprendono ad investire, riprendono a guardare al loro territorio per contrastare, ad esempio, quel dissesto che tanti lutti, tante tragedie ha provocato e a cui abbiamo cercato di rispondere con i provvedimenti in favore della Sardegna.

Abbiamo parlato anche alle famiglie. Lo dico con una certa forza. Ad esempio, non si è messo molto in luce, ma avere previsto nella nuova tassazione sugli immobili una detrazione molto forte perché le famiglie a più basso reddito, con carichi familiari più alti non paghino queste imposte è un modo per dar loro un aiuto concreto per tirare avanti e poter guardare con minor preoccupazione al futuro.

Infine, questo non si può negare, abbiamoanche cercato di rivolgere uno sguardo con occhi diversi ad un mondo che di solito viene trascurato: quello che presenta disagi sociali gravi, non autosufficienze, disabilità. Ma vi sono stati piccoli segni anche sulla legge n. 104, sul danno biologico, sull'indennità per chi è morto sul lavoro, per le famiglie, con la capacità di parlare anche alla povertà cominciando a sperimentare un sostegno attivo all'inclusione.

Sono segni. Certo sono segni ancora deboli, sono tracce, non sono ancora percorsi forti, però da qui si parte - a mio avviso - per cercare di costruire nella dialettica politica, anche aspra ma senza vie di fuga.

Vedete, l'asticella che abbiamo di fronte è molto alta e a nessuno è concesso di fare come quel cavallo che di fronte all'ostacolo alto sceglie di scartare, di andarsene da un'altra parte facendo, appunto, ricorso a facili promesse o altro. Dobbiamo affrontare questo tema, affrontarlo con forza con la certezza che sarà un cammino ancora lungo e difficile, ma con la consapevolezza che è stato intrapreso e che dobbiamo meglio completare - ci auguriamo - anche attraverso il dibattito che si svolgerà presso la Camera dei deputati. A tutti verrà chiesto nel futuro prossimo di continuare a percorrerlo. Ho in

mente la *spending review* avviata perché finalmente fabbisogni e costi *standard* siano elementi che guidano un Paese che vuole cambiare la propria spesa per qualificarla e per ridurre sprechi e inefficienze, per recuperare risorse da destinare con più forza alla riduzione delle tasse, alla creazione di occupazione, per offrire prospettive ai giovani e speranze per il futuro. È un'asticella alta.

Abbiamo dei segnali e tanta strada da percorrere ancora. La possiamo percorrere se crediamo in noi stessi e nella possibilità di cambiare davvero questo Paese. Se faremo questo e riusciremo a fare a meno delle polemiche interne e della litigiosità e della divisione che abbiamo visto in dosi abbondanti nel corso dell'esame di questo disegno di legge di stabilità riusciremo a cambiare il Paese e il livello di una politica che vuole crescere e cambiare. *(Vivi applausi dai Gruppi PD, SCpI e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE. Molte congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 1.900, interamente sostitutivo di tutti gli articoli del disegno di legge n. 1120, sul quale il Governo ha apposto la questione di fiducia.

FERRARA Mario *(GAL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Mario *(GAL)*. Signor Presidente, dopo la prolusione tenuta in Aula dal senatore Azzollini in ordine alla copertura del maxiemendamento, devo affermare che quanto stiamo facendo ha connotazioni di incostituzionalità. Lei, signor Presidente, ha citato quanto le è stato messo a disposizione dagli Uffici, cioè la modifica del Regolamento del Senato del 30 novembre 1988, in cui specificatamente nella nota n. 3 è scritto: «La questione di fiducia non instaura un dibattito a sé stante, ma diventa la cornice della discussione sull'oggetto di voto in ordine al quale è stata posta». Precedentemente si afferma che: «...la questione di fiducia è posta sull'approvazione di un articolo o dell'articolo unico di un disegno di legge di conversione di decreto-legge...».

Lei ha citato tali note per sottolineare che a questo punto nulla poteva fare la Presidenza del Senato in ordine ad un documento che era nella responsabilità del Governo e che con la discussione ed il voto richiesto - come si usa dire nel linguaggio breve parlamentare - travolge tutto il resto. In quest'Aula, differentemente dalla Camera dei deputati, non si esprime un voto finale né si votano gli ordini del giorno.

Le voglio sottolineare, per dare forza alla mia osservazione ed al mio convincimento, che quanto lei ha affermato contrasta, ad esempio, con l'articolo 97 del Regolamento. Infatti, se il maxiemendamento contenesse proposte estranee all'oggetto della discussione e quindi contrarie alla legge di contabilità in quanto ad esempio ordinamentali o localistiche, oppure se contenesse formulazioni in termini sconvenienti, lei non lo dichiarerebbe ammissibile. Quindi, non esiste un pregiudizio rispetto al vaglio di ammissibilità.

Ciò detto, signor Presidente, e visto che comunque siamo chiamati a votare, ho immaginato questo intervento come se fosse presente il presidente Letta, giacché il ministro Franceschini questa mattina aveva chiesto che l'organizzazione dei lavori fosse predisposta in modo che il presidente Letta potesse essere presente alle dichiarazioni di voto. Quindi, preparatomi presuntuosamente in tal senso, proprio in tal senso mi dispongo ad intervenire.

Voglio ricordare al ministro Franceschini che in quest'Aula qualche mese fa ha albergato una parola magica. Questa parola, che vi ha abitato per qualche tempo, come ben sa il ministro Franceschini, è «pacificazione»: io l'ho pronunciata più volte, forse l'ho ripetuta anche noiosamente e l'ho affermata presuntuosamente. Perché c'era presunzione in quello che dicevo? Con ogni probabilità era la presunzione che mi aveva reso orgoglioso di aver contribuito a far nascere codesto Governo, il quale come primo nome aveva quello di «Governo delle larghe intese» e come secondo nome o, se volete, come sottotitolo aveva la parola «pacificazione». Le parole «pacificazione», «riforme» e «crescita» erano i paragrafi dell'atto costitutivo del Governo. Queste parole erano la traccia dell'intervento in quest'Aula del presidente Letta quando ha chiesto e ha ottenuto convintamente la fiducia anche dal nostro Gruppo e da me stesso. Poi, subito dopo, la pacificazione ha lasciato il posto, signor Presidente,

alla guerriglia, al napalm lasciato cadere sui senatori che si dicevano contrari a quella moda, invalsa negli ultimi tempi, di gettare tanta benzina sui piccoli fuochi.

Quelle parole erano la traccia in quell'intervento: e dopo, soltanto la guerra. Ma perché questa guerra? Io sono convinto, come tanti notisti politici, che tutto nasce dalla mancata presenza nel Governo dei due *leader* di quel momento: uno indicato dal popolo con il suo voto, il presidente Bersani, l'altro, il presidente Berlusconi, un *leader* incontrastato, incontestabile e ineludibile *leader* del centrodestra.

Tuttavia, il sommario di quell'intervento ha tradito la sua bibliografia, la bibliografia delle grandi coalizioni, visto che in essa si può leggere che quando nascono questi Governi in Germania registrano la presenza dei grandi *leader* (nel 1966 Kiesinger e Brandt), non dei vice che, anche se abili, capaci, intelligenti e accorti, ci avevano fatto sperare in molto di più di quello che ne è seguito. Ai vice, al presidente Letta, al vice presidente Alfano dico: se aveste avuto più coraggio, lo stesso tipo di coraggio che avete esposto l'altro giorno alla Camera dei deputati nella giusta difesa del ministro Cancellieri, oggi la storia sarebbe diversa. Invece, in mancanza di quel coraggio, siamo precipitati nell'insipienza di un Governo maggiormente impegnato nella meditazione, che non nel coraggio dell'azione.

Se non c'è la pacificazione, ministro Saccomanni, non c'è possibilità di esercitare il difficile compito del Governo impopolare. Il Governo impopolare è quello alla Reagan o alla Thatcher, quello che prende decisioni difficili per meglio costruire il futuro. Il Governo impopolare è quello che chiama le migliori intelligenze del Paese per scrivere di una nuova forma di Stato e di Governo, ma lo fa non per aggiungere quelle pagine ai mille e mille fogli già scritti. Quelli sono i Governi che promuovono lo sviluppo e lo fanno scontentando un po' tutti, ma lo fanno per favorire e proteggerli tutti.

La pacificazione, signori Ministri presenti e presidente Letta che sicuramente ci ascolta, è la conseguenza di un'azione difficile, continua, prudente e coraggiosa; non è e non può essere la gestione degli eventi. I Governi che gestiscono e che non agiscono sono deboli; forse perciò potranno anche essere destinati a durare a lungo, ma sono Governi che non ispirano la mia fiducia, sono Governi che non ispirano la nostra fiducia. *(Applausi dal Gruppo GAL)*.

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Presidente, la questione di fiducia posta dal Governo sul disegno di legge di stabilità è, come ha affermato il Presidente del Consiglio, un atto politico per la verifica della maggioranza. Nel contempo, è una decisione obbligata per garantire i tempi di approvazione del provvedimento. Riteniamo che il nostro giudizio sulla legge di stabilità debba ispirarsi non solo alla valutazione del testo in esame, ma anche a una valutazione equilibrata e non pregiudiziale dell'azione del Governo.

Ebbene, il Presidente del Consiglio e il suo Governo hanno operato con efficacia, nonostante le condizioni politiche e parlamentari siano obiettivamente difficili.

Le risorse economiche disponibili sono poche. I vincoli europei sono tanti e le prospettive di crescita scarse. Il Governo era quindi costretto ad effettuare una delicata valutazione delle compatibilità delle priorità di bilancio da salvaguardare, ma anche del necessario appoggio politico. Purtroppo, i condizionamenti politici erano spesso in passato ispirati dal raggiungimento di fini propagandistici ed elettorali e non, invece, dall'interesse comune. Questa parte politica sembra aver dimenticato che nelle ultime elezioni politiche non ha vinto nessuno, per cui è fuori luogo impuntarsi su determinate bandierine elettorali, poiché tutti sappiamo che l'Italia oggi non è nelle condizioni di fare regali, tanto meno a tutti, ricchi o poveri che siano, come abbiamo ora deciso di fare sulla prima casa.

In questo modo abbiamo solo sprecato preziose risorse caricando il costo dell'operazione sulle imprese o su altri beni e servizi in una sorta di infausta partita di giro dove i cittadini devono comunque pagare ma in un altro modo. È una presa in giro e questo è il miglior modo di allontanare la società civile dalla politica.

Il Governo Letta ha invece fatto bene, avviando il percorso di riduzione del cuneo fiscale con l'obiettivo di ridurre significativamente ed a medio termine le tasse sul lavoro, che è un obiettivo

strategico per diventare competitivi in Europa e nel mondo. Apprezziamo anche la stabilizzazione delle misure per il risanamento energetico degli edifici che stimoleranno il settore edilizio oggi in forte crisi.

In relazione agli Statuti speciali il disegno di legge di stabilità in esame presenta molti aspetti che hanno profili di costituzionalità fortemente a rischio, e che noi, come Gruppo per le Autonomie, abbiamo segnalato e fortemente criticato. Ma nel corso dell'esame da parte del Senato non era d'altronde possibile eliminare tutte le criticità.

Siamo invece riusciti, per la prima volta negli ultimi anni e dopo un lungo periodo di stallo, a definire un percorso con il Governo per eliminare lo spaventoso contenzioso davanti alla Corte costituzionale che ha visto spesso soccombere il Governo per l'inoculata e spesso miope politica dei precedenti Governi, che hanno abbandonato la strada dell'intesa e dell'accordo imboccando quella dell'imposizione unilaterale, del *diktat*, violando gravemente le prerogative delle Regioni speciali. Tali azioni governative sono state quasi tutte sanzionate dalla Corte suprema, sicché anche questa legge di stabilità non poggia su basi costituzionali molto solide.

Con il presidente Letta ed il ministro Delrio abbiamo deciso di cambiare registro. Le proposte che, come Autonomie speciali del Trentino-Alto Adige-*Südtirol* e della Valle d'Aosta-*Vallée d'Aoste*, abbiamo indicato al Governo sono coerenti con l'obiettivo primario, condiviso dal Presidente del Consiglio con la sottoscrizione del Memorandum di Bolzano, di dare pieno e reale riconoscimento e ampliamento all'autogoverno e, al contempo, assicurare il nostro concorso per il risanamento del bilancio statale.

Per tale percorso è indispensabile un rapporto di fiducia con il Governo e anche per l'impegno di ridurre significativamente il contenzioso oggi in essere davanti alla Corte costituzionale.

Grazie all'impegno costante del ministro Delrio siamo di fronte a risultati importanti conseguiti negli ultimi mesi, con una riduzione molto importante delle impugnative presentate sia dal Governo che dalle Regioni. Un'ulteriore priorità è quindi la risoluzione di questo contenzioso anche sulle riserve erariali e sugli accantonamenti in tempi ravvicinati, nell'ambito dell'attuazione della norma programmatica per la delega di nuove funzioni statali previste nella presente legge.

Modifiche allo statuto di autonomia in ordine a finanza e tributi locali, trasferimento o delega delle funzioni statali e dei relativi oneri finanziari, intesa e definizione degli interventi in grado di concorrere in misura corrispondente ai conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica: sono queste le questioni che riteniamo fondamentali.

In passato le due province di Trento e Bolzano esercitavano competenza concorrente in materia di finanza locale e tributi locali, il che comportava però continui conflitti ed era fonte infinita di ricorsi reciproci, anche in seguito a ripetute modifiche della normativa statale sulle imposte in materia di case, rifiuti e servizi. Dal 1° gennaio 2014 avremo la competenza primaria in materia. Questo significa che potremo disciplinare in piena autonomia e anche in deroga alle norme statali tale materia, garantendo non solo servizi efficienti e il rispetto dell'ambiente, ma anche la stabilità, l'equità e la certezza del diritto ai nostri cittadini, obiettivi che purtroppo a livello nazionale spesso sono stati disattesi.

Nella legge di stabilità si è inoltre riusciti a gettare la base normativa per il potenziamento delle intese già in atto con il Ministero della giustizia per i giudici di pace con l'obiettivo di estendere all'intero campo della giustizia ordinaria questo consolidato meccanismo. Spetta ora alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol dare inizio alle intese con il Ministero della giustizia per una giustizia più attrezzata e veloce. Anche questi sono fattori che determinano la competitività di un territorio.

Un'ulteriore novità positiva è l'abrogazione della inefficiente gestione del Fondo per lo sviluppo dei Comuni di confine ai territori speciali (noto come Fondo ODI). Su questo punto è stato migliorato l'accordo di Milano, con il quale è stato istituito questo fondo, prevedendo che i 40 milioni di euro annualmente stanziati da ciascuna Provincia verranno finalmente sbloccati e dal 1° gennaio 2014 amministrati dalle Provincie autonome, d'intesa con Roma e con le Regioni Veneto e Lombardia. La Valle d'Aosta e le Province autonome hanno già dimostrato di essere in grado di assumere le loro

responsabilità e tradurle in nuove competenze, assumendo in prospettiva gli oneri per tutti i servizi statali nelle nostre Province.

Sono queste le basi per proseguire nella direzione di una piena e consapevole autonomia. Anziché dover accettare tagli unilaterali da parte dello Stato sempre in cerca di nuove e fresche risorse, siamo disposti di assumere i costi anche dei servizi statali e di nuove competenze, con il vantaggio, tuttavia, di poterle amministrare in parte almeno autonomamente.

Per queste ragioni diventa fondamentale che nel gennaio del 2014 siano immediatamente istituite le commissioni paritetiche per emanare le nuove norme di attuazione, con delega della gestione del Parco nazionale dello Stelvio, delle funzioni per le Agenzie delle entrate, del demanio e delle dogane, nonché per la gestione del personale amministrativo della giustizia.

Il Governo Letta e la maggioranza hanno mantenuto quanto promesso tenendo conto delle nostre richieste migliorando il testo del disegno di legge di stabilità.

Ora, dopo tanti anni di stallo, abbiamo finalmente una prospettiva reale di attuare i nostri obiettivi comuni, cioè di far crescere l'autonomia per il bene di tutti i gruppi linguistici presenti nei nostri territori. I nostri accordi con il Governo verranno ora gradualmente, ma concretamente, realizzati, e ciò fa giustizia di polemiche e posizioni che sul nostro territorio attaccano strumentalmente chi punta sullo sviluppo e il potenziamento dell'autonomia, promettendo ai sudtirolesi il distacco dall'Italia e la realizzazione di uno Stato libero, che comporterebbe però, almeno nell'immediato, nuovi confini nel cuore dell'Europa. Su questo noi non siamo d'accordo.

Non vi è dubbio che tali risultati possano essere raggiunti in una condizione di costante collaborazione e confronto fra autonomie speciali e Governo. Un confronto che, insieme al Presidente del Consiglio e al ministro Franceschini, il ministro Delrio ha condotto con una costante attenzione alle ragioni della specialità e con una sensibilità politica che abbiamo sempre apprezzato e delle quali gli siamo grati.

Per questa ragione il Gruppo Per le Autonomie-PSI-MAIE voterà compatto per la fiducia al Governo. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*.

URAS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, colleghi, abbiamo iniziato questa discussione con la relazione del presidente Azzollini, che ha lungamente ringraziato, certamente con giusta attenzione, i funzionari del Senato che hanno assistito la Commissione nel corso di queste settimane, che vorrei definire di inutile lavoro. Poi ha ringraziato anche la Commissione, la maggioranza e il Governo, ma penso che non ci sia nulla da ringraziare, perché arrivati a questo punto dell'esame della manovra finanziaria registriamo il fallimento del lavoro della Commissione bilancio, che non ha concluso l'esame del provvedimento e registriamo la produzione di un maxiemendamento, che è totalmente illeggibile, incomprensibile, inapplicabile e certamente molto confuso e pasticciato.

Siamo arrivati a questa fase della discussione, in cui una parte importante della maggioranza, che ha sostenuto e promosso il Governo in carica, fa un'opposizione anche ostruzionistica, quasi indecorosa, per tutta la serata di ieri in Commissione e per tutta la giornata di oggi in Assemblea, dimenticando di essere l'artefice dei risultati poco dignitosi, anche per il Parlamento oltre che per il Governo, in materia di organizzazione della spesa pubblica e di progetto di sviluppo economico che il provvedimento in esame avrebbe dovuto rappresentare.

La chiamano legge di stabilità, ma questa produzione normativa è quanto mai lontana dalla stabilità. Essa è instabile in tutte le sue parti, non solo perché è confusa nella sua parte principale, cioè quella delle coperture finanziarie, che sono tutte aleatorie e molto difficilmente sicure (lo verificheremo con l'andare del tempo): è confusa per il modo in cui è stata costruita. Si tratta di un insieme di circa 520 o 530 commi di un unico articolo di legge, che è strapieno di operazioni localistiche, di operazioni corporative, che non ha un'anima e non ha e non rappresenta un progetto.

Ci saremmo aspettati di più, e lo dico con rammarico e anche con tristezza, perché altro è stato scritto da tutti i quotidiani del Paese in queste settimane. Si è detto che questa sarebbe stata la prima pietra

della ripresa economica, che saremmo usciti da un periodo lunghissimo di recessione e che avremmo potuto costruire la crescita sulla base di questo provvedimento. Ministro Saccomanni, le chiedo se è convinto che con questi 520 commi abbiamo posto le basi per la crescita del Paese, per superare le sue inefficienze, per organizzare meglio la macchina pubblica, per rispondere ai bisogni della gente, per dare respiro alle nostre imprese.

Io credo che qua non ci sia nulla di tutto questo e, anche se ci fosse qualcosa, è talmente confuso in quel corporativismo, lobbismo e localismo, anche quello più misero, che abbiamo visto sistematicamente affiorare nei lavori della Commissione (e ripeto: sistematicamente affiorare nei lavori della Commissione).

Questo è il limite del provvedimento in esame: il fatto che non ha avuto un manico in tutta la sua conduzione. Questa fase è stata priva di comando. Se ce ne fosse stato uno, contrario a tutte le mie opinioni, ne sarei stato felice, lo avrei potuto riconoscere e contrastare anche nel merito, tentare di minarne le fondamenta, trovare soluzioni diverse. È stato impossibile anche il confronto.

L'unica cosa che abbiamo tentato di fare, e ci siamo anche riusciti poco, signor Presidente - lo dico anche al Governo - è stato dare una risposta ad un bisogno che neppure ci aspettavamo di dover affrontare. Mi riferisco al disastro avvenuto in Sardegna, che - badate - non nasce dal nulla: è un disastro che ha fondamenta nelle disposizioni di legge del nostro Paese, a cominciare da quelle regionali. Mentre il Governo dormiva, perché dormiva, si approvavano leggi che consentivano la legittimazione, la sanatoria di seminterrati dove la gente è morta, e dove è morta anche prima dell'approvazione di quelle norme, ben consapevoli, coloro che le approvavano, che sarebbe stato un danno. *(Applausi della senatrice Bignami)*. E il tutto perché? Per dare una manciata di profitti a coloro che avevano costruito seminterrati con l'idea di poterli vendere. E ciò in un rapporto con il sistema pubblico, con i Parlamenti, assolutamente deteriore, e si vede dalla questua continua, dagli appostamenti fuori dalla porta della Commissione, fuori dal portone del Parlamento. Questo è, mentre noi stavamo facendo una battaglia per mettere qualche euro in più nel piano di contrasto al dissesto idrogeologico del Paese; si parla di 600 milioni di danni, ad una prima stima, in Sardegna; 30 milioni sono le poste in bilancio che abbiamo introdotto per l'intero Paese sul dissesto idrogeologico. Ripeto, 30 milioni.

Mentre noi facevamo ciò, in questa sede si consentiva l'evasione fiscale: per dare una risposta positiva alle *lobby* dei cacciatori e delle armi, si consentiva anche l'evasione delle tasse per le concessioni governative. In questo Paese diverse migliaia di persone hanno le armi, ma non pagano la loro concessione, perché dichiarano di non usarle, mentre al contrario le usano sistematicamente. Abbiamo chiesto al relatore e al Governo di introdurre una disposizione che faccia pagare la concessione ogni anno. Questo Paese deve uscire dalla nefandezza dell'imbroglio quotidiano. Hanno votato, hanno salvato quella norma e si sono guardati tutti soddisfatti perché non hanno recuperato, tra tutti coloro che possiedono le armi, quei 42 milioni di euro, somma che è 12 milioni di euro di più di quanto il Governo ha messo a favore del dissesto idrogeologico. Si sono guardati tutti soddisfatti, perché hanno risposto ancora positivamente ad una corporazione. Questo è un Paese che va alla decadenza, alla rovina. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e della senatrice Cirinnà)*.

Per questo motivo non voteremo a favore del provvedimento in esame, e non tanto per quanto è in esso contenuto, ma molto per quanto non c'è: non c'è contrasto alla disoccupazione, non c'è contrasto alla povertà, non c'è crescita, non c'è rilancio dell'attività di impresa, non c'è economia. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e M5S e della senatrice Bisinella)*.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMAROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è difficile - è davvero molto difficile - per me e il mio Gruppo trovare le parole per commentare quello che, sulla carta, è il provvedimento più strategico ed importante di tutto l'esercizio finanziario del Governo.

Non è che non ci mancano le argomentazioni e nemmeno i motivi per accusare di inconcludenza

questo provvedimento, ricco di favori per i soliti noti e povero di misure concrete per la crescita; piuttosto, le parole ci vengono meno di fronte all'incredibile modalità con cui sono stati condotti i lavori di questo provvedimento, a partire proprio dalla Commissione bilancio. I lavori sono iniziati qualche settimana fa (quattro settimane fa), e alla preoccupazione della sempre più autoritaria Unione europea sono seguite le raccomandazioni del Ministro dell'economia, prima, e del Primo ministro stesso, poi.

Da quel giorno si sono seguite innumerevoli convocazioni della 5ª Commissione. I colleghi che c'erano hanno potuto vedere che i lavori della Commissione non sono quasi mai iniziati in orario; le sedute sono state quasi tutte posticipate per riprendere qualche ora dopo, senza però produrre nulla. Perché? Perché la maggioranza non trovava alcun accordo nelle stanze segrete, e mentre inesorabilmente passavano i giorni, il Governo imperterrito proponeva le sue modifiche con emendamenti presentati all'ultimo minuto, in modo sbrigativo ed impreciso.

L'ultimo emendamento - uno dei più importanti e fondamentali, perché riguardava tutti i cittadini - è stato consegnato ieri sera alle ore 18, e dopo qualche ora avremmo dovuto chiudere l'esame del provvedimento. La logica conseguenza di questa *bagarre* politica è stata questa legge di stabilità, che purtroppo, signori, purtroppo, non porterà alcun beneficio agli italiani. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

Eppure, al momento della presentazione lo squillo delle trombe di chi aveva presentato il provvedimento aveva risuonato forte tra i palazzi romani. I petti gonfi dei rappresentanti del Governo non hanno però minimamente considerato i lamenti di chi, dal mondo produttivo a quello sindacale, alle imprese, alle famiglie ed ai Comuni, lamentava insoddisfazione; insoddisfazione per un documento che non modificava di un millimetro le priorità di questo Paese.

Ritengo sia emblematico sottolineare, a tal proposito, come mai prima, in questa occasione, le stesse categorie industriali, le famiglie, le associazioni dei consumatori abbiano espresso una convergenza netta e chiara su quelli che sono i temi più importanti da affrontare: riduzione della spesa pubblica, utilizzo delle maggiori risorse per abbassare il cuneo fiscale e revisione del Patto di stabilità per i Comuni. Si tratta esattamente dell'obiettivo verso cui andavano i nostri emendamenti: emendamenti che noi abbiamo proposto e che riguardavano tutti, non singole categorie o altro, non singoli localismi. Eppure hanno detto di no ai nostri emendamenti.

Da tempo nel nostro Paese si sente l'esigenza e l'urgenza di intervenire sul cuneo fiscale per aumentare la competitività di un sistema industriale del Paese (dalle piccole imprese artigiane ai grandi distretti) così da innescare il circolo virtuoso del potere di acquisto dei lavoratori ed aumentare il reddito reale nelle tasche dei cittadini. E invece cosa succede? La riduzione è stata irrisoria e ogni giorno migliaia di lavoratori perdono il loro posto di lavoro. Ogni giorno centinaia dei nostri giovani laureati, un attimo dopo aver terminato gli studi, prendono il primo aereo per scappare all'estero, dissipando così una risorsa futura inestimabile per il nostro Paese.

Ogni mese migliaia di imprenditori chiudono le proprie aziende, perché non riescono ad incassare i crediti che vantano dai loro debitori, tra i quali, molto spesso, troviamo anche la pubblica amministrazione.

Ogni anno, invece, le aziende che non chiudono pagano migliaia di euro in tasse, come l'IMU e l'IRAP. Risorse che potrebbero rimanere nelle tasche dei lavoratori e che invece gli imprenditori sono costretti a riversare nel conto di un socio, mai visto e che non partecipa all'attività dell'azienda: lo Stato. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

Una pressione fiscale *record* che stronca sul nascere le buone intenzioni di chi in Italia vorrebbe investire nella propria impresa, aumentare la produttività o creare nuovi posti di lavoro.

Nel provvedimento, invece, troviamo l'esatto contrario: misure *ad hoc* per i lavoratori socialmente utili solo per alcune città del Sud, risorse per la tutela della lingua slovena (cosa essenziale), esenzione fiscale e contributiva per gli enti della sanità privata in Puglia e in Sicilia, contributi per alcuni musei, quasi personalizzati dal singolo proponente dell'emendamento, che in gergo si chiamano marchette. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

Troviamo nuovi finanziamenti per l'infinita Salerno-Reggio Calabria, che gli stessi calabresi criticano perché sappiamo tutti cosa va a foraggiare. Tra l'altro, con tutti i finanziamenti che ha ricevuto, potrebbe ormai arrivare fino a Città del Capo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Interventi importantissimi e senza dubbio determinanti per il rilancio del nostro Paese, e dei quali, davvero, la finanziaria mai avrebbe potuto fare a meno.

Il documento che noi qui ci troviamo a discutere purtroppo manca di altri e più importanti elementi. Su tutti, quello che dovrebbe essere la stella polare dell'Italia del domani: un'idea di futuro.

Manca il programma, onorevoli colleghi. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Manca, prima di ogni altra cosa, un'idea, un progetto su cosa si voglia fare, dove si voglia arrivare. Manca il coraggio di assumersi la responsabilità di voler intervenire con decisione e forza nei punti critici del Paese.

E quando manca il coraggio, l'esito non può essere quello che noi oggi abbiamo sotto gli occhi: una legge di stabilità con tanti piccoli interventi tampone, un documento raccapezzato alla bene e meglio (lo abbiamo visto anche oggi) che non dà alcuna risposta, alcuna certezza a chi, come i giovani precari o i disoccupati di mezza età, una certezza non ce l'ha più da tempo.

Speriamo, signori, che il tempo ancora a disposizione di questo Esecutivo senza anima si esaurisca velocemente. Noi, per quanto possibile, su questo daremo il nostro contributo sin da oggi, votando contro, con decisione, ad una legge di stabilità inutile come quella presentata oggi. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Fucksia. Congratulazioni)*.

MARINO Luigi *(SCpI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO Luigi *(SCpI)*. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, serietà e responsabilità sono stati e saranno i fili conduttori della nostra linea di azione politica, ma anche di politica economica. Già sul decreto del fare e poi sull'aggiornamento del Documento di economia e finanza, abbiamo detto che occorreva predisporre una manovra nella quale fossero presenti robuste misure per la ripresa.

I segnali dell'inversione di tendenza che noi auspicavamo si realizzassero già in modo sufficiente nello scorcio di quest'anno sono piuttosto tenui, e quindi a maggior ragione il 2014 diventa l'anno in cui la lancetta del barometro deve spostarsi e volgere verso un'area di maggiore stabilità e di crescita.

Questa legge, come abbiamo già detto in altre occasioni, è una delle poche frecce per innescare e sostenere il rilancio, per ridare fiato e prospettive alla società italiana.

Appunto, serietà e responsabilità, come abbiamo detto, perché occorreva avviare una politica di crescita senza deflettere dal risanamento della finanza pubblica. I tormenti, le convulsioni e i ritardi di queste lunghe giornate in Commissione bilancio sono di fatto proprio legati alla necessità di dover tenere fermi i saldi di bilancio e di rispettare le coperture, perché i vincoli e i condizionamenti non si possono aggirare.

Appaiono pertanto ingenerosi e prevenuti alcuni passaggi del parere della Commissione europea del 15 novembre, valutazioni tecnocratiche ed avulse dalla realtà, che non tengono conto, invece, della nostra realtà e del nostro Paese. Questi pareri calcano infatti la mano sugli aspetti negativi, mentre è immane lo sforzo compiuto dall'Italia sul lato dell'avanzo primario, al netto degli interessi, che è uno dei migliori tra i Paesi industrializzati. Per il nostro Paese un fatto importante è stato quello di non aver chiesto aiuti alle autorità internazionali, e rilevante è il fatto che il nostro Paese è un contribuente attivo del fondo salva-Stati: proprio noi, che non ci facciamo mancare i problemi, pur tuttavia aiutiamo altri Stati a risollevarsi dalle loro crisi.

Bisogna dunque porre un rimedio alla tecnocrazia di Bruxelles, che diventa il braccio armato del populismo antieuropeo e della radicalizzazione dello scontro tra rigore e crescita.

Con serietà e responsabilità abbiamo dunque formulato proposte per maggiori entrate; con serietà e responsabilità non abbiamo frapposto ulteriori ostacoli al tentativo di recuperare senza strappi la demagogia elettoralistica sulla prima casa; con serietà e responsabilità abbiamo detto che avremmo

misurato la manovra sugli impegni che il Governo andava ad assumere sulla spesa pubblica, sul fisco, sulle imprese, sulle riforme, sulle liberalizzazioni.

Il Governo ha presentato al Parlamento una legge di stabilità moderatamente espansiva - come ha detto il Ministro dell'economia - e con questa legge di stabilità inizia, in effetti, una moderata riduzione del cuneo fiscale. Questa legge di stabilità riprende una moderata spesa per investimenti; c'è un moderato taglio alla spesa che si realizza dal 2015 in poi; c'è un moderato sostegno alle imprese e un moderato aiuto alla marginalità.

Signor Presidente, non siamo insensibili al termine moderato, però anche la modica quantità va bene, se applicata ad un organismo sano. Quando la malattia invece è grave, occorrono medicine più risolutive. Per questo avremmo preferito una finanziaria con una minore dispersione degli interventi; una manovra concentrata maggiormente sull'irrobustimento dei temi di fondo; una manovra meno legata a quella tradizione che evoca in molti l'immagine della diligenza che viene assaltata da indiani o da *cowboy*, e che invece a me ricorda quel torpedone sulle Ande su cui i *campesinos* cercano di salire, portandosi dietro tutto quel che possono, dagli animali domestici ai prodotti agricoli, alle vettovaglie. È questa la foto pittoresca che io lego agli oltre 3.000 emendamenti che, insieme ai nostri Regolamenti e alle nostre prassi parlamentari sui lavori di Commissione e di Aula, marcano l'urgenza di una riforma alle radici del nostro sistema.

Serietà e responsabilità hanno indotto invece il nostro Gruppo a presentare pochi emendamenti concentrati sui punti risolutivi, quindi sulla produzione, sul lavoro, sulla piattaforma digitale, sulle fonti energetiche, sulla famiglia, sulla disciplina più stringente verso le società partecipate.

Allora, signor Presidente, stasera in quest'Aula la maggioranza delle larghe intese probabilmente diventerà meno larga numericamente. Noi auspichiamo che diventi più forte e più larga invece l'intesa politica, che la maggioranza diventi più coesa, più produttiva, più efficiente, più determinata. Ma perché questa maggioranza nuova sia più coesa e produttiva, occorre che quanto avvenuto su questa legge di stabilità sia l'ultimo rigurgito di un vecchio ma radicato modo di fare politica, dove buona politica significa non vedere tanti emendamenti che rispondono soltanto a logiche di parte corporative, dove buona politica significa scegliere le leggi migliori, fare le scelte migliori, fare le scelte strategiche rispetto alla paccottiglia legislativa che abbiamo visto soprattutto nei partiti di maggioranza, dove spesso si confondono le funzioni tra un Esecutivo che vuole diventare legislativo e un legislativo che pretende di diventare Esecutivo, in una legge di stabilità che spazia su tutto, dal cuneo fiscale all'acquisto di piccole isole.

L'Italia ha bisogno di stabilità, ne ha bisogno l'economia, ne hanno bisogno le imprese, i cittadini, le stesse istituzioni. La nuova maggioranza può dare questa stabilità, ma la stabilità non è un bene assoluto. Non siamo qui per difendere a tutti i costi il fortino, per criticare a tutti i costi gli ufficiali o sottufficiali che difendono questo fortino; siamo qui con responsabilità, con serietà per contribuire a fare le cose giuste, più necessarie e più opportune per il nostro Paese.

Siamo convinti di sostenere la nuova intesa non nel nostro interesse ma per l'interesse del Paese, e l'interesse del Paese è avere una maggioranza che dialoga con se stessa, che sa le cose che debbono essere fatte, che mette l'interesse generale davanti agli interessi particolari. Allora la nuova maggioranza deve ritrovarsi, deve trovare le nuove ragioni di questa intesa, deve trovare in una più forte coesione le ragioni della sua unità, le ragioni che devono essere alla base per la crescita del nostro Paese. Signor Presidente, questa nuova maggioranza, questa nuova intesa deve raccogliere l'esortazione del Capo dello Stato ad avere coraggio.

Anche per questo il Gruppo di Scelta Civica voterà la fiducia al Governo; voterà con coraggio una fiducia ad occhi aperti. *(Applausi dai Gruppi SCpI e PD. Congratulazioni)*.

SACCONI *(NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI *(NCD)*. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, signori Ministri, colleghe e colleghi, il Gruppo dei senatori del Nuovo Centrodestra voterà con convinzione la fiducia al Governo

Letta-Alfano. Lo faremo nonostante la coalizione anomala che lo sostiene comprenda ciò che noi riteniamo altro da noi nel sistema politico italiano. Lo faremo nonostante il Partito Democratico voglia produrre un atto grave per la coesione nazionale e la solidità istituzionale quale sarebbe l'esclusione da quest'Assemblea del senatore Berlusconi. Lo faremo nonostante la legge di stabilità non sia certo quella che avremmo scritto noi nel contesto di una omogenea coalizione dei moderati.

Eppure lo faremo: lo faremo non solo con la serenità di chi ha responsabilmente concorso alle difficili decisioni possibili nel Consiglio dei ministri prima e nella Commissione bilancio poi, ma anche con la sicurezza di chi ha la consapevolezza della faticosa transizione che vivono l'economia e la società italiana, con la convinzione che una crisi di Governo rappresenterebbe una ancor più pericolosa crisi di sistema, con il fondato timore che un trauma istituzionale produrrebbe, mescolato con la diffusa privazione sociale, una miscela esplosiva dagli esiti assolutamente incerti.

Anche la nostra lettura della malaugurata ipotesi della decadenza di Silvio Berlusconi è, se possibile, forse ancor più preoccupata di quella del partito di cui è presidente. Se è vero che essa rappresenta una lesione della coesione nazionale e la conferma della fragilità di istituzioni viziate dall'anomalia giudiziaria e dalla subalternità ad essa di una parte del sistema politico, la crisi al buio ed il probabile esito elettorale a solo un anno dal voto precedente costituirebbero un irreversibile processo di vera e compiuta disgregazione.

Sono molti gli ambienti esterni che sembrano interessati a questa sorta di *big bang* di un'Italia che si configura come l'unico Paese in Europa così ancora importante e al contempo così fragile. Si uniscono, a questo proposito, coloro che non hanno mai voluto un euro forte e coloro che più concretamente aspirano all'acquisto a saldi di mercato di alcuni nostri importanti *asset* industriali e finanziari.

Signor Presidente, noi abbiamo il dovere di fare tutto ciò che è in nostro potere, nonostante le profonde divergenze che ci oppongono su molti temi a partire dalla figura e dalla vicenda di Silvio Berlusconi, per garantire all'Italia una rapida transizione istituzionale verso una democrazia governante, di accompagnare la nostra economia alle opportunità di una pur faticosa ripresa, di sostenere le umane fragilità nella crisi con soluzioni che riproducano quanto più possibile l'autosufficienza delle persone.

Questa legge di stabilità ha una sua dignitosa ambizione che nello scetticismo generale è stata ancora forse poco percepita. Quella di un percorso triennale, non contabilizzabile del tutto in partenza, che dovrebbe vedere la stretta connessione tra la progressiva rivisitazione delle spese della pubbliche amministrazioni e la altrettanto progressiva riduzione del prelievo fiscale sul lavoro. Noi le auguriamo di poter concordare con le parti sociali una norma che espliciti e vincoli questa connessione facendola assumere dal Parlamento in sede di seconda lettura.

Per ora, il primo esame da parte del Senato, grazie all'intenso lavoro, per quanto ci riguarda, svolto in particolare dai colleghi Azzollini, Chiavaroli e D'Alì, ha garantito miglioramenti significativi tra i quali voglio sottolineare la definitiva cancellazione di ogni imposta patrimoniale sulla prima casa - limitando la contribuzione ai soli servizi ricevuti - e un contenimento della capacità impositiva dei Comuni, affinché non scarichino sulle famiglie e sulle imprese le inefficienze dei loro amministratori.

Il secondo aspetto che sottolineo è quello di un minore prelievo fiscale sui redditi più bassi e sui salari di produttività in modo da sostenere la crescita dei consumi, della competitività e degli stessi salari ove possibile.

Ricordo infine che il testo base, incrementato dagli ulteriori stanziamenti ora disposti, registra livelli di finanziamento delle opere pubbliche quali da tempo non si verificavano.

Molti temi sono invece rinviati all'ulteriore esame della Camera dei deputati.

Spiace oggi constatare che le nostre ragioni di dissenso all'atto della trasformazione del Popolo della Libertà erano fondate e che quindi una parte del centrodestra, nel momento in cui si isola, appare rassegnata ad una prossima prospettiva elettorale minoritaria con tutte le incognite per la nostra Nazione che ho prima richiamato. *(Applausi dal Gruppo NCD).*

Noi tuttavia non ci rassegniamo né al declino della Nazione, né a quello del centrodestra italiano.

Per questo rivolgiamo al nostro avversario di domani, come ha affermato Angelino Alfano nei giorni

scorsi, la proposta di un patto di coalizione a termine su poche priorità utili a rimettere su solidi binari il nostro destino comune. E per questo rivolgiamo a tutti i moderati, a partire dal fondatore del centrodestra, la proposta di ritessere il filo di una coalizione potenzialmente maggioritaria perché saldamente ancorata ai principi non negoziabili della tradizione nazionale, perché collegata agli obiettivi del popolarismo europeo, perché capace di organizzare larga parte dell'Italia che produce e che lavora attorno ad una prospettiva di sviluppo che ci piace definire umano perché integrale, cioè di ciascuna persona, di tutte le persone.

Buon lavoro, signor Presidente del Consiglio, nell'interesse davvero di tutti. *(Applausi dal Gruppo NCD. Congratulazioni).*

LEZZI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEZZI *(M5S)*. Signor Presidente, poco fa il presidente del Consiglio Letta non ha potuto ascoltare l'accorato intervento del senatore Santini che ci augurava un futuro roseo, finalmente di recupero, di crescita. Finalmente un po' di ottimismo!

Ebbene, per il futuro però in questo disegno di legge di stabilità si novella in questo modo: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 15 gennaio del 2015, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari, sono disposte variazioni dell'aliquota d'imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari a 3 miliardi per l'anno 2015, 7 miliardi per l'anno 2016 e 10 miliardi di euro a decorrere dal 2017».

Quando abbiamo letto questo comma ci siamo leggermente terrorizzati perché ci siamo resi conto subito che si trattava di un'imposizione dell'Europa e per questo doveva scattare un certo automatismo, quello stesso che adesso, presidente Letta, ci sta facendo rischiare quei bei finanziamenti, quegli investimenti che noi avevamo finalmente conquistato. Ricordo che non appena insediato si recò in Europa e tornò qui in quest'Aula vittorioso dicendo che potevamo spendere tanti miliardi, si erano liberate delle spese di investimento di cui finalmente l'Italia poteva godere e da lì agganciare la ripresa.

Adesso l'Europa su quegli stessi investimenti ha già chiuso i rubinetti. Sì perché i tagli, questi 32 miliardi di Cottarelli, in realtà quelli non li vuole in finanziaria l'Europa perché ritiene che non abbiamo un Governo credibile, non c'è un Parlamento autorevole. Del resto ieri l'opposizione per difendere e tutelare il proprio solo uomo ci ha fatto amabilmente chiacchierare sull'opportunità o meno di ritornare all'*election day* perché effettivamente l'Italia è quello che sta aspettando. Si domanda: voteremo ancora di lunedì o non voteremo più di lunedì? Perché la Lega è questo che ha fatto *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Le sentinelle fiscali non hanno parlato affatto di questa bella clausola di salvaguardia. Erano tutte attente a proteggere il loro uomo. Non ci hanno neanche concesso la possibilità ieri sera alle 3 di notte di poter chiedere almeno la deducibilità dell'IRAP perché noi la chiamiamo IMU, IUC, TUC (sembrano i cartoni animati di quando ero una bambina), ma quello che è certo è che adesso i servizi devono essere completamente coperti.

Noi stiamo delegando tutto ai Comuni, quelli che sono in trincea, quelli presso cui si reca la gente che non ha casa, che non ha da mangiare, che non ha gli asili nido. Stiamo delegando tutto ai Comuni.

Andando più avanti ci è risultato ancora più stupefacente trovare una certa norma. Per questa si, ci allineiamo subito all'Europa. Quando poi però l'Europa ci rivolge dei richiami, quando ci ammonisce affermando che inquiniamo troppo, che aiutiamo troppo certe grandi imprese, no, quello non fa niente: ci prendiamo le multe e le paghiamo con i soldi degli italiani. Qui aiutiamo le banche, e non sono io a dirlo, ma loro stesse. Giusto per citare degli esempi, ricordo che secondo la Banca d'Italia in sette anni avranno 20 miliardi di agevolazioni. Va bene, d'accordo, poi si rientrerà a regime, ma nei prossimi sette anni avranno 20 miliardi.

Dal momento che non c'è stato un dialogo parlamentare, dovuto - lo ripeto - anche alla nuova opposizione, che in realtà è un ostruzionismo più che un'opposizione perché rifiuta ogni forma di

dialogo (chiaramente per i fatti suoi), per quanto ci riguarda non vediamo l'ora che arrivi domani ed anche che passi.

Inoltre, presidente Letta, non daremo la fiducia perché questo dialogo parlamentare è impedito anche dal «Governo del si salvi chi può». Noi vorremmo anche poter parlare, poter dire qualcosa, avanzare le nostre proposte, ma ci ritroviamo i Sottosegretari che arrivano affannati a portare l'emendamento e subito dopo ci chiedono di subemendare in mezz'ora perché non vi è tempo, pur avendo atteso in Commissione per circa due ore dalla convocazione.

Ebbene, io la invito ad esortare il suo Governo, i presidenti, a recuperare quel decoro delle istituzioni perché probabilmente è un'offesa, non occupare il perimetro di un tetto, ma tenere i parlamentari fino alle 3 di notte a parlare del nulla e a non ascoltare nulla, a non cogliere le esigenze di un Paese in ginocchio. Qui si danno i soldi al teatro Verdi, alla Certosa di Pavia, anche se poi qui parlano di Puglia, della Calabria, ma parlano anche dei teatrini e della festicciola per Papa Giovanni XXIII che ha bisogno di questo milione di euro, per gli archivi che sono tornati fuori ai quali servono pure 2 milioni di euro, per la cosiddetta legge mancia, ma si tratta soltanto di 5 milioni di euro! Forse si potrebbe fare altro.

Adesso le chiedo, presidente Letta, dal momento che abbiamo il piacere di averla qui, di farci audire il commissario Cottarelli perché a noi la clausola di salvaguardia non va bene; vogliamo sapere se il commissario farà il suo lavoro, dal momento che già adesso si è fatto un piccolissimo passo indietro. Infatti, c'era la norma che tagliava un po' i compensi agli ambasciatori; ripeto che già esisteva la norma, era già tutto fatto, ma adesso si deroga. Abbiamo chiesto se prima o poi partirà la *spending review*. Mi è stato risposto che sarà avviata dal prossimo anno.

Ebbene, parliamo anche dell'istruzione, giusto per dire qualcosa. Mancano gli insegnanti di sostegno, mancano gli insegnanti, ma riusciamo a dare 220 milioni di euro alle scuole paritarie e ad allentare il Patto di stabilità quando si vanno a fare scuole private e non del pubblico.

Queste sono le ragioni della nostra sfiducia questa sera. Comunque, mi fermo qui, anche perché non voglio occupare altro tempo: non vorrei che si tentasse di procrastinare ancora e di rinviare la giornata di domani. *(Vivi applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut)*.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi: 110, 62, 1, 519. Sono i numeri che ha dato il Governo oggi alle ore 17,45: 110 pagine di testo, 62 di relazione tecnica, 1 solo articolo che ricomprende tutta la legge di stabilità, 519 commi.

Presidente, ha visto come siamo ridotti? Possiamo dare i numeri della legge di stabilità, delle pagine intendo, ma difficilmente abbiamo il tempo per comprenderne i contenuti.

Noi, Presidente, nell'arco di due ore, avremmo dovuto comprendere il senso, le proposte, le modifiche, le formulazioni, le riformulazioni, dopo che per due settimane abbiamo inutilmente chiesto un confronto sui temi principali - casa, cuneo fiscale fra tutti - che immagino siano stati sviluppati nel maxiemendamento che il Governo ha presentato.

Ma tant'è, in questa sede e a quest'ora siamo obbligati per il Regolamento a fare una dichiarazione di voto sul disegno di legge di stabilità. Impresa improba. Faccio solamente finta che il contenuto del maxiemendamento comprenda il lavoro fatto e non concluso in Commissione e gli emendamenti presentati ieri nella stessa Commissione. Ho fatto finta, ma non ci credo.

«Presidente Letta tiri una linea, azzeri tutto, prenda atto che la (sua) legge di stabilità non è in grado di cogliere le priorità del Paese e di fornire le risposte adeguate. Ha ancora pochissimo tempo a disposizione per porre rimedio, ma può ancora farlo se vuole dare un senso compiuto alla stabilità in linea con il sentimento e le esigenze vitali del Paese». Non sono parole mie, signor Presidente, ma del direttore de «Il Sole 24 Ore», il dottor Napoletano. Le ho volute citare senza commenti.

Come Forza Italia abbiamo studiato il testo del disegno di legge di stabilità, o meglio i diversi testi e gli emendamenti presentati; abbiamo cercato di analizzare i suoi effetti su cittadini e imprese; abbiamo

presentato le nostre proposte, come si conviene a un partito di maggioranza, in totale spirito collaborativo. I nostri rappresentanti in Commissione bilancio, che ringrazio, hanno lavorato, proposto miglioramenti, non hanno fatto alcun tipo di ostruzionismo. Ma fin da subito ci siamo resi conto della natura di questa legge: una legge di manutenzione, non una legge di sviluppo. Il Paese chiede sviluppo; il Paese ha bisogno di sviluppo.

Ci siamo concentrati su alcuni temi fondamentali per noi, per il Paese e per i cittadini italiani. Per la casa abbiamo posto un tetto insuperabile sul monte complessivo della tassazione, ma non dimenticando di rimodulare anche la tassazione sull'intero comparto edile, da sempre fulcro dello sviluppo economico del nostro Paese.

Quello sul cuneo fiscale è un intervento corretto nel principio ma inefficace nella sostanza. Siamo quindi intervenuti per ampliare la platea e le risorse a disposizione proponendo coperture adeguate.

Abbiamo proposto un innalzamento della *no tax area* perché non vengano chiamati ricchi quelli che ricchi non sono.

Abbiamo presentato una serie di misure finalizzate alle imprese e all'impulso per gli investimenti, con una particolare attenzione all'accesso al credito, ad esempio con l'istituzione di un fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei confidi.

Abbiamo posto l'attenzione sul tema delle concessioni demaniali con una duplice finalità: in primo luogo quella di stabilizzare le imprese demaniali, spesso a conduzione familiare, e in secondo luogo quella di valorizzare le concessioni.

Su questi punti non abbiamo ottenuto nessuna risposta.

Mi soffermo ancora sul tema centrale, la tassazione sulla casa che, con le nuove imposte che solo in fase di discussione hanno già cambiato più volte nomi (dalla TRISE alla TUC fino alla IUC), invece di diminuire il monte totale di tassazione, ovviamente con l'esclusione dell'abitazione principale, come da impegni programmatici del Governo, e di semplificare l'intero sistema, ha finito col complicare e aumentare il carico fiscale nell'incrocio fra IMU seconda casa e nuova tassazione.

Con l'imposta unica comunale i margini dei Comuni vengono ulteriormente ampliati e nel 2014 il gettito derivante dalla tassazione di case, terreni, capannoni e locali commerciali rischia di superare 30 miliardi di euro per andare anche oltre questo importo negli anni successivi, dal 2015 in poi. In sintesi, rispetto all'ICI del Governo Berlusconi del 2011 (9 miliardi), dal 2014 il gettito complessivo sugli immobili sarà più che triplicato: oltre 30 miliardi. Una patrimoniale di fatto. Gli impegni di maggioranza - lo sanno tutti - erano su un gettito complessivo di 20-21 miliardi, vale a dire il totale realizzato con l'IMU di Monti meno la prima casa. Il Governo ha disatteso gli impegni di maggioranza e ha imbrogliato gli italiani.

Questa legge, troppo frammentata, poco più di un indice con ben poca sostanza, non è in grado di far uscire il Paese dalla recessione intervenendo sul problema centrale della domanda interna. Ci aspettavamo di più; da un Governo di larghe intese ci aspettavamo di più. Il Governo guidato da Enrico Letta ha avuto in noi dei convinti e responsabili sostenitori; ci abbiamo creduto, signor Presidente. Le larghe intese nascevano sul presupposto di un tentativo forte di pacificazione nazionale. In assenza di un programma sottoscritto punto per punto come quello che è stato alla base della *Grosse Koalition* tedesca del 2005, a causa del ritardo accumulato dai tentativi velleitari di Bersani, abbiamo concordato un metodo. E ci dotammo così di uno strumento per orchestrare un efficace lavoro di proposta e di nobile compromesso. Questo strumento lo lascio descrivere al presidente Letta, che dedicò a questo argomento una definizione precisa nel suo lungo discorso per la fiducia del 29 aprile scorso. Parlò di «luoghi permanenti di codecisione, ai quali parteciperò personalmente, tra il Governo e le forze politiche che hanno deciso di sostenerlo».

Oggi, alla prova più importante di un Esecutivo, la legge di stabilità, scopriamo un Governo confuso, incapace di mettere in atto i provvedimenti, non in grado di far risalire la china al Paese; un Governo che scrive e riscrive, tentando di correggere invano la sua prima legge di stabilità. Un Governo che ci propone una legge inaccettabile.

Come dobbiamo leggere l'atteggiamento del Governo in tutta la fase di discussione sulla legge di stabilità? Come dobbiamo leggere l'atteggiamento dei relatori e del Presidente di Commissione? La contestualità di un passaggio fondamentale di qualsiasi Governo, la legge di stabilità, e di un fatto eclatante e vergognoso per una Repubblica democratica, il voto sulla decadenza del senatore Silvio Berlusconi, induce a pensare a un collegamento fra le due vicende.

Quindi mi chiedo se i continui rinvii e i successivi annullamenti di ogni confronto del Governo con il nostro Gruppo, parte della maggioranza, le tempistiche della presentazione di emendamenti del Governo, l'accelerazione in Commissione, fino a ignorare ogni emendamento accantonato, non siano forse legati alla sfrenata volontà di rispettare comunque la data del 27 novembre per il voto più sconcertante che sia mai stato fatto in un'Aula parlamentare italiana! *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e GAL).*

Domani in Aula andrà in scena il più grottesco episodio della vita della Repubblica italiana. Ma noi qui stasera rimaniamo a fare fino in fondo il nostro lavoro di responsabilità e di servizio per il Paese.

Noi non ci riconosciamo nella legge di stabilità proposta dal Governo. Non ci riconosciamo nelle successive modifiche. Non ci riconosciamo in questo incredibile maxiemendamento che ci è stato propinato in queste ore. Noi questa sera annunciamo il voto contrario alla legge di stabilità *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)* e non concediamo il nostro voto di fiducia al Governo Letta perché riteniamo che questo nostro voto debba fornire ai cittadini italiani un segnale importante, un segnale d'allarme.

Questa legge di stabilità non merita la nostra fiducia. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni).*

GUERRIERI PALEOTTI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUERRIERI PALEOTTI *(PD)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il Gruppo del Partito Democratico voterà con convinzione a favore della legge di stabilità e della fiducia al Governo. Il testo del maxiemendamento presentato dal Governo raccoglie gran parte del lavoro svolto in queste settimane dalla Commissione bilancio del Senato.

Io voglio qui ringraziare i senatori di maggioranza e di opposizione che hanno lavorato in queste settimane in Commissione, in primo luogo il presidente Azzollini e i due relatori, Santini e D'Alì. Il lavoro di qualità svolto è stato assai utile, perché ha portato a sostanziali miglioramenti che sono stati poi recepiti nel testo del Governo.

Come è già avvenuto molte altre volte in passato, la legge di stabilità, proprio perché è complessa e perché affronta argomenti eterogenei, è stata sottoposta in queste settimane a molte critiche, lamentandone lacune e manchevolezze di vario genere, che sono state riprese anche da molti nel dibattito di oggi. Naturalmente, alcuni di questi rilievi sono fondati e si può convenire che siano apportabili ancora miglioramenti e modifiche a partire dalla Camera.

Ma allo stesso tempo va fatto notare che ogni giudizio andrebbe formulato e vagliato tenendo conto della peculiare fase che è attraversata dal nostro Paese, e soprattutto avendo piena consapevolezza dei problemi e dei vincoli di risorse a disposizione della nostra economia.

Ricordiamoci che il contesto economico generale è caratterizzato, come sappiamo molto bene, da una crisi economica e sociale molto grave che è in essere da tempo e che negli ultimi anni ha visto ancor più aggravarsi le sue condizioni, soprattutto sul fronte della disoccupazione.

Solo negli ultimi mesi la caduta dell'attività produttiva si è arrestata e si è cominciato a respirare un'aria di cauto ottimismo. Per ora sono solo primi segnali, ancora deboli, ma che vogliamo e dobbiamo tuttavia cercare in ogni modo di coltivare e rafforzare. Servono per questo interventi mirati, decisi, proprio perché vogliamo evitare e vogliamo uscire dalle condizioni di ristagno in cui siamo impantanati da tempo.

Ebbene, è sullo sfondo di questa delicata fase di transizione che va inserito il disegno di legge di stabilità che oggi discutiamo. È una manovra finalizzata - lo sappiamo - da un lato a mantenere i conti

in ordine, ma dall'altro a preparare le condizioni per agganciare la ripresa trasformandola soprattutto in una vera e propria crescita.

Ho sentito vari commenti da parte delle opposizioni sull'ennesima stangata fiscale che sarebbe contenuta in questa manovra. Ma al di là di questi *slogan* i numeri ci dicono tutt'altro. Dopo quattro anni di manovre "lacrime e sangue" - ricordo 100 miliardi di euro di restrizioni fiscali dal 2010 al 2012 - la legge di stabilità, questa legge di stabilità segna una prima significativa inversione di tendenza nella conduzione della politica fiscale. Il fatto che il prossimo anno le misure espansive oltrepasseranno quelle restrittive è da accogliere, credo, con molto favore. Ricordiamo anche che sempre il prossimo anno è previsto un leggero peggioramento del *deficit* pubblico proprio perché questo peggioramento vuol andare a beneficio dell'economia reale.

Non posso ovviamente soffermarmi sulle tante misure contenute nella formulazione della legge di stabilità, peraltro illustrate molto bene nel corso di altri interventi oggi, dall'allentamento del Patto di stabilità interno al finanziamento degli investimenti in infrastrutture, ai benefici per la capitalizzazione delle imprese, agli stanziamenti del fondo per le politiche sociali.

Ebbene, rispetto a questo impianto iniziale - vorrei ricordarlo - il lavoro condotto qui in Senato ha permesso di inserire alcune importanti modifiche e integrazioni che noi riteniamo migliorative di molte parti della manovra e che adesso sono state recepite nel testo del maxiemendameento presentato dal Governo.

Ricordo che per sperare di trasformare la ripresa in una vera fase di crescita noi dobbiamo in qualche modo sostenere e rivitalizzare la domanda aggregata, in particolare la domanda interna, che è fatta - come sappiamo - di consumi e di investimenti delle imprese, ma dobbiamo contemporaneamente rimuovere quelle rigidità strutturali sul fronte dell'offerta produttiva che hanno abbassato in questi anni il tasso di crescita potenziale della nostra economia fino quasi ad azzerarlo.

Intendo mettere in evidenza in questa sede tre misure importanti che sono state rafforzate nella versione della manovra che stiamo oggi per approvare.

La prima riguarda il credito alle imprese e alle famiglie. Sappiamo che c'è un'assoluta necessità di incrementarlo se vogliamo che l'economia riparta nei prossimi mesi. Rispetto a quanto era stato originariamente previsto, l'intervento qui al Senato ha permesso di aumentare il rifinanziamento del Fondo di garanzia e soprattutto di allargare la piattaforma di garanzie pubbliche per l'accesso al credito di imprese, con il coinvolgimento della Cassa depositi e prestiti e, soprattutto, dei confidi. Con l'impiego di modeste risorse sarà così possibile ottenere un effetto moltiplicativo assai consistente: possiamo parlare di decine di miliardi di euro di credito aggiuntivo, di nuovi prestiti nel triennio 2014-2016.

La seconda misura è certamente la riduzione del cuneo fiscale, che è stata ricordata più volte ed è vero che rappresenta un nodo fondamentale per la crescita del nostro Paese. Si dice che sono state stanziate poche risorse: come sappiamo si tratta di qualcosa più di 5 miliardi di euro. Giusto, ma bisognerebbe anche ricordare che da molti anni il cuneo fiscale era scomparso tra le priorità dell'agenda dei Governi. Rispetto alla formulazione originaria abbiamo in qualche modo concentrato la platea dei beneficiari delle detrazioni di imposta e abbiamo così aumentato i benefici netti, soprattutto per i redditi da lavoro bassi e medio-bassi. Certo, ora è importante che ci sia un impegno del Governo a rendere centrale la riduzione del carico fiscale su lavoro e imprese, a partire dal prossimo anno, con un percorso che deve essere sì graduato nel tempo, ma sul quale bisogna concentrare le risorse che si libereranno, anche grazie alla *spending review*. Si potrà così avere una significativa redistribuzione del carico fiscale in favore dei redditi da lavoro e delle imprese.

Infine, fatemi ricordare anche l'imposta unica comunale. In questo caso non va dimenticato che il Governo ha costruito un impianto completamente federale, rinviando all'autonomia dei Comuni le scelte che riguarderanno la costruzione, nel tempo, della *service tax*. Si tratta di una ristrutturazione della fiscalità immobiliare locale, nelle tre componenti: quella patrimoniale, quella legata in qualche modo ai servizi e l'imposta sui rifiuti. Ebbene, non è assolutamente vero che siamo di fronte a un'ennesima stangata fiscale. *(Commenti dal Gruppo LN-Aut)*. Abbiamo in realtà la certezza che si

potrà pagare in linea o meno di quanto si è pagato nel 2012, ma soprattutto si sono introdotte detrazioni importanti a favore delle famiglie proprietarie di prima casa con figli.

Certo si può e si deve ancora fare di più anche sul tema del sociale, dove sappiamo che esistono spazi di intervento importanti su cui investire risorse, per obiettivi di equità, che riteniamo siano oggi altrettanto importanti di quelli di efficienza, per il rilancio dell'economia. In quest'area, però, lasciatemi ricordare che c'è stata l'introduzione di una prima sperimentazione di un reddito di sostegno, che andrà ad integrare il reddito delle famiglie al di sotto della soglia di povertà e che sono stati stanziati, nel triennio, 120 milioni di euro.

Alla luce di quanto detto riesce difficile capire perché Forza Italia abbia deciso, sulla base di questa manovra, la sua uscita dalla maggioranza. La storia dell'aumento delle imposte in realtà non ha fondamento, se guardiamo ai numeri. Allo stesso tempo, sappiamo che una manovra tutta impostata sulla riduzione della spesa e delle imposte non dà alcuna certezza - per quanto riguarda il breve e il medio periodo - di potersi trasformare in uno stimolo all'economia.

PRESIDENTE. La invito a concludere.

GUERRIERI PALEOTTI *(PD)*. Signor Presidente, chiedo di essere autorizzato a consegnare il testo integrale del mio intervento affinché sia pubblicato nel Resoconto stenografico. Proprio per concludere vorrei sottolineare come sarebbe davvero insensato provocare una crisi di Governo in un momento come questo, di estrema vulnerabilità dell'intero quadro economico e politico europeo. Se si andasse davvero in questa direzione finiremmo ai margini dell'Europa, come è già avvenuto nel 2010-2011. In realtà rimaniamo convinti che questa manovra sia necessaria e utile al Paese e per questo insieme di ragioni, signor Presidente, il voto del Gruppo del Partito Democratico sarà convintamente favorevole all'approvazione della legge stabilità e, con la fiducia al Governo, il voto alla manovra sarà anche un'importante verifica della nuova maggioranza che sostiene il suo Governo, presidente Letta, e lo sosterrà nelle sfide importanti che lo attendono in Italia e in Europa. *(Applausi dai Gruppi PD, SCpI e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a lasciare agli atti il testo del suo intervento.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori, e non perché intendo votare in dissenso dal mio Gruppo.

Ho cercato di sensibilizzarla rispetto all'accoglibilità del maxiemendamento e alla fedeltà della relazione tecnica. Però, diversamente dal mio parere, prima delle ore 20, lei lo ha accolto e dichiarato aperta la discussione.

Ringrazio il ministro Franceschini per la sua onestà intellettuale quando ha dichiarato: «Le tabelle con i saldi al maxiemendamento alla legge di stabilità arriveranno in Senato durante la discussione generale». Franceschini ha ammesso la presenza di errori formali nel testo del maxiemendamento e nella relazione tecnica, compresa l'assenza delle tabelle. Questa è una sua dichiarazione.

FRANCESCHINI, *ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento delle attività di Governo*. No, non nell'emendamento: nella relazione tecnica.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Se così non è, ritiro a questo punto la condivisione della sua onestà intellettuale.

Devo prendere atto che, alle ore 21,30, le tabelle e la relazione tecnica sono arrivate, e ringrazio il Governo di questa puntualità. Peccato, però, che siano arrivate un'ora e mezza dopo che abbiamo accolto e ammesso l'emendamento.

Quindi, Presidente, se il nostro Regolamento prevede che il maxiemendamento debba essere accompagnato da una relazione tecnica (prova ne è che il Governo lo ha integrato alle ore 21,30), allora «prima vedere cammello e poi dare tappeto», perché un conto è la fede cattolica, altro conto è una fede ingiustificata rispetto a chi presenta relazioni tecniche che, per sua stessa ammissione, *per tabulas*, sono scoperte. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e FI-PdL XVII)*.

LEGNINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, per esigenze di coordinamento e correzione di forma del testo, propongo di apportare le seguenti modificazioni all'articolo unico del testo stesso: sopprimere i commi da 133 a 137 e il comma 379 in quanto le corrispondenti disposizioni sono già presenti nel comma 132 nella versione approvata dalla Commissione con l'emendamento 4.2000/24 (testo 2); al comma 199, dopo le parole: «amministra gli», inserire le seguenti...

BONDI *(FI-PdL XVII)*. Assunzioni in Calabria.

LEGNINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Sì, assunzioni in Calabria duplicate. Una mera duplicazione del testo. E non sono assunzioni.

BONDI *(FI-PdL XVII)*. Vergognatevi!

LEGNINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Come dicevo, inserire le seguenti: «importi di cui sopra in gestione separata in base ai criteri approvati con decreto del Presidente del», che sono saltate per mero errore materiale; sopprimere i commi 151 e 152 in quanto le relative disposizioni confluiscono nella tabella A; collocare le disposizioni recate dalla prima parte del comma 520 in luogo di quelle recate dal comma 332 e introdurre la seconda parte dello stesso comma 520 come periodo aggiuntivo del comma 138. Conseguentemente sopprimere il comma 520; al comma 362, capoverso 2?*bis*, sesto periodo, sostituire la parola: «prevedere» con la seguente: «escludere» *(Commenti dal Gruppo FI-PdL XVII)*e le parole: «modalità differenziate di applicazione del regime limitativo alle assunzioni» con le seguenti: «dal regime limitativo le assunzioni»; sopprimere infine il comma 409 identico al comma 410.

D'ANNA *(GAL)*. Vergogna!

VOLPI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, io credo che sia assolutamente da escludere che si possa immediatamente accettare quanto è stato proposto ora dal Governo, innanzitutto perché alcuni contenuti dovrebbero essere consegnati a tutta l'Aula in forma scritta e poi verificati assegnando un certo tempo. Credo oltretutto che non si possano ritenere una correzione formale interventi così ampi dove cambiano addirittura alcuni termini, dimostrando di fatto che quanto era stato presentato e a lei sottoposto non era ammissibile.

Le chiedo quindi, formalmente, che venga distribuito il testo che è stato letto dal sottosegretario Legnini, che si sospendano i lavori d'Aula e si consenta a tutti di verificare quali sono le modifiche richieste e, conseguentemente a questo ragionamento, che non è più solo politico ma di responsabilità tecnica, anche sua, si proceda poi al da farsi.

FERRARA Mario *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Mario *(GAL)*. Signor Presidente, lei ricorderà quella storiella dal significato popolare, ma dal riferimento religioso: troppa grazia, sant'Antonio! Bene, questa è la conseguenza di aver ammesso senza la relazione tecnica il maxiemendamento del Governo. Ci sono riusciti la prima volta e ci stanno provando la seconda volta. Tra le altre cose, il sottosegretario Legnini ha una lunghissima esperienza proprio in ordine alle proposte di coordinamento. Egli fece delle battaglie, in quanto componente della Commissione bilancio, in ordine a proposte di modifica del Regolamento presentate in proposito e non con l'attenta correlazione al contenuto dell'articolo 103, comma 1, che individua proprio cosa significhi correzione di forma e coordinamento finale. Il sottosegretario Legnini, quindi, dovrebbe ricordarlo.

Signor Presidente, non vorrei continuare oltre. Dovrei leggere per ricordare all'Assemblea qual è il contenuto.

PRESIDENTE. Sta parlando dell'articolo 103?

FERRARA Mario *(GAL)*. Sì, articolo 103, comma 1, del Regolamento. Tutto quello che è stato chiesto è assolutamente in contrasto con la norma.

Al di là della proposta fatta dal senatore Volpi, che è di buonsenso, ce ne è un'altra ancora, da parte mia, che spero il sottosegretario Legnini e il ministro Franceschini accettino. Questa è una prima lettura e ci sarà una seconda lettura alla Camera dei deputati: ci provino alla Camera, ma non stravolgano ancora una volta il testo richiamandosi all'interpretazione o alla prassi (lei stesso ogni tanto ci richiama alla giusta meditazione in proposito). Alla Camera hanno tempo: lascino stare il testo così come è e non trasciniamoci in una ulteriore discussione in quest'Aula, a quest'ora della sera, in contraddizione assoluta con il dettato dell'articolo 103, comma 1, del Regolamento.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, sarò brevissimo.

Mi aspettavo che, con le numerose correzioni illustrate dal sottosegretario Legnini, venisse chiarito che ne è della pagina dove ci sono i commi dal 412 in poi. Ho controllato questa pagina che - è così dappertutto - è mezza bianca. Ci sono però scritti i numeri dei commi 413, 414, 415, 416 e 417.

Alle ore 20,11, cioè quando la discussione era ampiamente iniziata e il Governo aveva già posto la questione di fiducia, ci è stato detto che i commi 416 e 417 avevano un certo testo. Mi chiedo se i commi 413, 414 e 415, che qui figurano come un foglio bianco, così come alle ore 20,11, sono da includere oppure no.

Stiamo parlando di una legge dello Stato, non di una favoletta in cui, quando si perde qualcosa, ci si può aggiornare con l'intuito. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e LN-Aut).*

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, mi associo alle considerazioni che i colleghi di altri Gruppi hanno fatto in riferimento all'improprio uso del coordinamento del testo per inserire norme aggiuntive e stravolgere il testo della legge di stabilità.

Come è stato già detto dal senatore Ferrara, c'è il passaggio alla Camera dei deputati. Non siamo all'ultima spiaggia. Un relatore prima ha detto «*de minimis non curat praetor*», rivolgendosi con sprezzo al nostro Gruppo con un'affermazione che noi invece rigettiamo, dicendo che qua non siamo al *de minimis*: siamo a cambiamenti di sostanza che pongono problemi di correttezza procedurale ed è una forzatura peraltro inutile, proprio perché c'è un altro passaggio.

Al riguardo ci rivolgiamo anche alla Presidenza, che deve essere garante in ultima istanza di queste procedure, al di là delle intenzioni del Governo. Per non dire dell'osservazione del senatore Malan, che mi ha sorpreso (ma egli è un attento osservatore delle materie parlamentari) trovando questo aspetto davvero surreale.

Tra l'altro, credo che il testo della proposta di coordinamento non sia stato distribuito. Ha ragione il senatore Volpi nel dire che, se il Governo volesse andare avanti, il testo andrebbe distribuito, esaminato e collazionato, perché, di fronte a un Governo che lascia delle pagine in bianco, noi non possiamo certamente accettare questo modo di procedere.

Signor Presidente, soprattutto lei non può avallare questo modo di agire. Noi certo non intendiamo avallarlo. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

FRANCESCHINI, *ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento delle attività di Governo*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCHINI, *ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento delle attività di Governo*. Signor Presidente, posto che apprezzo che dalla semplice lettura verbale si sia potuto valutare l'impatto di queste norme (ci sono norme di merito e correzioni formali), tengo a precisare che queste correzioni formali vengono dalla funzione di coordinamento del testo svolta dagli Uffici del

Senato, il cui prodotto avrebbe dovuto normalmente leggere il relatore, come sanno i colleghi senatori; in questo caso, non essendoci il relatore, si è fatto carico il Governo di recepire le osservazioni, in sede di coordinamento formale, proposte dagli Uffici del Senato. Si tratta di correzioni formali, di coordinamento formale del testo. Se si ritiene, signor Presidente, di votare invece il testo originario, non abbiamo nessuna difficoltà a farlo.

Aggiungo, senatore Malan, che il tema che è stato sollevato con un certo *pathos* in questo momento è stato risolto nel pomeriggio: si tratta di un errore di fotocopiatura degli Uffici del Senato. Se lei osserva, di fianco c'è una mia sigla; sono stati cancellati tre commi a mano. In sede di fotocopiatura evidentemente è stata coperta con una pagina in bianco, ma l'originale è stato depositato e non corrisponde alla copia che ha lei.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Ma ci sono o non ci sono i commi? *(Commenti dal Gruppo FI-PdL-XVII)*.

PRESIDENTE. Avete già parlato abbastanza di questo argomento.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, prima di votare vorrei sapere se nella pagina i commi a cui ha fatto riferimento il senatore Malan ci sono o non ci sono, dal momento che sono in bianco ma sono richiamati come numero. Lei mi deve dire che cosa dobbiamo fare.

PRESIDENTE. Se sono in bianco, non ci sono. *(Commenti dal Gruppo FI-PdL XVII)*

CALIENDO *(FI-PdL XVII)*. Presidente, lei l'ha vista la pagina: sono richiamati i commi.

D'ANNA *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANNA *(GAL)*. Signor Presidente, senza alcuna vena polemica vorrei ricordare al Governo che a Napoli questo si chiama il gioco delle tre carte: si punta e poi si girano le carte e si vede che cosa c'è.

Al di là del dilettantismo formale, qua c'è un fatto sostanziale: noi abbiamo diritto ad avere documenti completi, perfettamente redatti ed esibiti ai senatori in tempo utile perché ne possano avere cognizione. Questa è la questione. Se avete sbagliato, abbiate almeno il buonsenso e il buongusto di chiedere scusa all'Assemblea. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione l'intervento del ministro Franceschini e a me pare che, proprio sulla base di questo intervento, per la serenità di tutti, si possa superare questo incidente che probabilmente è dovuto ad una serie singolare di coincidenze, di contrattempi e di errori come quello della fotocopiatura del testo, a cui faceva riferimento il ministro Franceschini.

Questi nella sostanza mi sembra che abbia aderito alla richiesta che veniva avanzata prima dal senatore Ferrara e poi dal presidente Gasparri, e cioè che da parte del Governo vi fosse la disponibilità a votare la legge nell'originario testo, pur trattandosi, a dire del ministro Franceschini, e di questo evidentemente non abbiamo motivo di dubitare, di un coordinamento formale peraltro proposto dagli Uffici.

Allora, signor Presidente, se così stanno le cose, credo che la logica sia quella di votare il testo privo del coordinamento formale (il Governo ha mostrato la sua disponibilità in questo senso) perché, in assenza di ciò, io credo che abbiano ragione i colleghi nel rappresentare la necessità e l'opportunità di andare a verificare se quelle modifiche che sono state proposte siano solo formali ovvero, per ipotesi, possano entrare nel merito.

Chiudiamo dunque qui questa discussione. Il Governo ha manifestato questa disponibilità; si segua perciò la disponibilità del Governo. Tutti quanti voteremo la fiducia con serenità e con serenità ricorderemo questo passaggio.

PRESIDENTE. Dal momento che le correzioni che sono state proposte sono delle mere correzioni di

forma e siccome sono venute fuori dal coordinamento e non dal *collage* del testo, ricordo che esiste l'originale depositato, che risulta tagliato e poi nel fare le fotocopie evidentemente non è stato ripetuto. Questo è un *collage*.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, c'è il Governo.

PRESIDENTE. Dobbiamo ringraziare chi si è accorto della ripetizione di alcuni commi e ha evitato un errore di forma ed una ripetizione formale. Questa è la valutazione della Presidenza dopo che si è consentito ad ognuno di esprimere il proprio parere.

Non voglio ricordare... *(Commenti del senatore Palma)*. Senatore Palma, non dobbiamo fare un dialogo.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, mi scusi, mi consenta di interloquire con lei.

PRESIDENTE. Prego, senatore.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Mi scusi, Presidente, ma non le ho chiesto di chiarire all'Assemblea l'accaduto. Ho chiesto, in maniera del tutto diversa, di accogliere la disponibilità del Governo e, siccome la richiesta di modifica del testo non viene dalla Presidenza del Senato, ma dal Governo, il quale è titolare del potere di continuare a insistere su questa modifica ovvero di retrocedere, come ha affermato il ministro Franceschini, credo che il problema che ho posto non debba essere risolto dalla Presidenza del Senato, ma dal ministro Franceschini. È il Ministro che deve dirci se intende insistere nella richiesta di modifica sulla base del coordinamento formale, ovvero se manifesta e reitera la sua disponibilità a votare il testo nella sua originaria formulazione.

La richiesta è del Governo ed è il Governo, e non la Presidenza del Senato, che deve chiarire il punto in discussione. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Guardi che anche la Presidenza del Senato ha un potere di coordinamento riconosciuto dall'articolo 103 del Regolamento, che forse va letto integralmente. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Adesso comunque sentiremo il Governo.

ZANDA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA *(PD)*. Signor Presidente, stiamo votando la fiducia al Governo. Abbiamo ascoltato le dichiarazioni di voto di tutti i Gruppi parlamentari, e in nessuna sono state sollevate questioni. Il Governo ha presentato alcune modifiche di coordinamento formale che rendono il testo corretto. Credo che noi dovremmo andare immediatamente al voto e dovremmo farlo con il testo corretto. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Non dobbiamo andare a votare un testo che è stato dichiarato da correggere con correzioni esclusivamente formali. Questo è accaduto in tutte le leggi di stabilità degli anni passati e sempre in tutte le leggi complesse che il Senato ha approvato. *(Commenti dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Per favore, non siamo allo stadio.

ZANDA *(PD)*. La prego quindi, signor Presidente, di mettere in votazione il testo con le indicazioni per le correzioni formali che il sottosegretario Legnini ha letto all'Aula in modo esauriente e che sono sufficienti affinché l'Assemblea sia bene informata di quel che vota. La ringrazio. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a chiarire su quale testo intende chiedere il voto. Dal momento che è nella disponibilità del Governo chiedere la fiducia su un determinato testo, è il Governo che darà un sigillo di definitività sul testo medesimo, come abbiamo già detto. La Presidenza e l'Assemblea non potranno che prendere atto che la votazione sarà su quel testo. *(Commenti del senatore Volpi)*.

FRANCESCHINI, *ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento delle attività di Governo*. Signor Presidente, per quanto riguarda innanzitutto la questione posta dal senatore Malan, la copia che è stata inviata circa venti minuti dopo ai Gruppi - così mi dicono gli Uffici - chiarisce che era un errore e che i commi cancellati sono il 413, il 414 e il 415 e non quelli successivi, che erano stati sbiancati per un errore di fotocopiatura. Quindi, questi sono i tre commi che non sono nel testo;

gli altri vivono, come nel testo che è stato ridistribuito.

Mi sono riferito al fatto, signor Presidente, che le correzioni formali al testo da sempre non sono frutto di iniziativa autonoma del Governo, ma del confronto tra gli Uffici del Senato e il Governo. Questo confronto in sede di *drafting* ha portato alla proposta di correzioni in sede formale, che normalmente, essendo correzioni formali, vengono proposte dal relatore. Non essendoci il relatore, il Governo si è fatto carico di riferire all'Assemblea questo lavoro di correzione formale del testo.

Come ho detto prima, e ribadisco, siccome siamo in prima lettura e riteniamo che siano correzioni formali, e penso vorremmo arrivare tutti al voto di fiducia e alla chiama, noi non abbiamo difficoltà a rinunciare a quelle correzioni, ma la scelta del testo da mettere in votazione, signor Presidente, spetta a lei e noi ci adeguiamo alla sua scelta.

PRESIDENTE. Sono correzioni formali. *(Commenti dal Gruppo FI-PdL XVII)*. Mi pare di essere stato chiaro.

Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.900.

MILO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare. Ho chiesto la parola da due ore.

PRESIDENTE. Due ore fa lei non era seduto là, me ne sono accorto. *(Applausi dai Gruppi PD e M5S. Commenti dal Gruppo FI-PdL XVII)*. Ha facoltà di parlare.

MILO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, voglio fare una puntualizzazione circa i commi che il sottosegretario Legnini ha ritirato dicendo che si trattava di un errore formale. Le dimostro che così non è, in quanto i commi da 133 a 136 valgono, stando a queste tabelle, circa 150 milioni di euro. Quindi non comprendo come, togliendo questi quattro commi, possano quadrare i conti tra la relazione e la tabella.

Ho partecipato attivamente ai lavori della Commissione e questo dimostra la riserva mentale del Governo. Mi spiego: i commi da 132 a 136 sono esattamente i commi del testo 1 dell'articolo 6, per cui il Governo, facendoci lavorare in Commissione anche sabato notte e domenica notte, aveva già predisposto il maxiemendamento. Quest'ultimo, e quindi i commi da 132 a 136, sottosegretario Legnini, erano esattamente i commi del testo 1 di quell'emendamento. Anche in questo, signor Presidente, si nota la malafede del Governo, perché aveva già predisposto il testo sulla scorta del testo 1 di quell'emendamento. Pertanto oggi ci ritroviamo con queste tabelle che riportano circa 150 milioni in più e con il maxiemendamento oggi riformulato non come fatto formale, ma per adeguarlo al testo 2 di quell'emendamento.

Signor Presidente, questa non è una riorganizzazione dei lavori, è un fatto formale, per cui la invito - come diceva il senatore Volpi - a non procedere oltre. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. Il Governo si assume la responsabilità del testo degli emendamenti e delle correzioni. *(Commenti dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PALMA *(FI-PdL XVII)*. Se l'assume lei!

PRESIDENTE. Indìco la votazione dell'emendamento 1.900 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo di tutti gli articoli del disegno di legge n. 1120, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia. *(Vivaci commenti del senatore Volpi. Il senatore Ferrara fa cenno di voler intervenire. Commenti dai Gruppi FI-PdL XVII e LN-Aut)*.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento... *(Commenti dei senatori Palma e Ferrara. Il senatore Ferrara si avvicina al banco della Presidenza)*.

FERRARA Mario *(GAL)*. Ai sensi dell'articolo 103, comma 2, del Regolamento qualora «sia avanzata domanda che il Senato rinvii la votazione finale ad una successiva seduta e incarichi la Commissione di presentare le opportune proposte, l'Assemblea delibera per alzata di mano senza discussione».

PRESIDENTE. Fate un po' silenzio. La sua richiesta qual è? *(Commenti dal Gruppo PD. Il senatore Ferrara si avvicina al microfono aprendo il Regolamento)*.

Non voglio letto il Regolamento, voglio sapere la sua richiesta qual è!

FERRARA Mario *(GAL)*. Signor Presidente, io dico quello che voglio, non quello che lei mi dice! *(Commenti dai Gruppi GAL e FI-PdL XVII. Proteste dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Non voglio letto il Regolamento.

FERRARA Mario *(GAL)*. Presidente, io dico quello che voglio, e se voglio le leggo il Regolamento dal primo all'ultimo articolo!

PRESIDENTE. Allora io non le do la parola.

FERRARA Mario *(GAL)*. No, lei mi da la parola! Lei, ai sensi del comma 2 dell'articolo 103, deve ammettere la richiesta che io le faccio in ordine alla responsabilità da lei richiamata per il Governo, considerando che la responsabilità non la prende il Governo ma la prende il Senato. Pertanto chiedo che sia messo ai voti l'eventuale passaggio alla Commissione per presentare le opportune proposte di modifica; l'Assemblea delibera per alzata di mano senza discussione. Sulla deliberazione chiedo la verifica del numero legale, così vediamo chi è che è d'accordo con il Governo e che si assume la responsabilità di questa ulteriore violenza al Regolamento. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Commenti dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Se dobbiamo votare dobbiamo ben capire cosa votiamo. Allora, la sua richiesta è che il Senato rinvii la votazione finale ad una successiva seduta? Senatore Ferrara, qual è la sua richiesta?

FERRARA Mario *(GAL)*. È ai sensi del comma 2 dell'articolo 3. Non lo vuole letto il Regolamento? Se lo legga! Io chiedo che il Senato voti per alzata di mano e chiedo prima la verifica del numero legale.

VOLPI *(LN-Aut)*. Studi il Regolamento!

SCILIPOTI *(FI-PdL XVII)*. Il Ministro dell'economia dov'è, Presidente?

SPOSETTI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Sposetti, pure lei? Un attimo di silenzio, per favore. Ne ha facoltà.

SPOSETTI *(PD)*. Signor Presidente, chiedo scusa ai colleghi e mi rivolgo in modo particolare al presidente della Commissione bilancio, con il quale abbiamo passato giornate e nottate per affrontare nel merito il provvedimento sul quale ci dobbiamo pronunziare per la fiducia.

Quando il Governo ha posto la questione di fiducia lei, signor Presidente, ha sospeso i lavori dell'Aula; la 5a Commissione è stata regolarmente convocata dal Presidente e molti dei colleghi che hanno legittimamente manifestato dissenso invocando il Regolamento hanno partecipato - con il senatore D'Alì, il senatore Santini e gli altri colleghi - ad una seduta come al solito appassionata, perché abbiamo esaminato il documento che ci era stato sottoposto in visione dalla Presidenza del Senato.

Colleghi, siamo stati noi ad accorgerci che almeno cinque commi non potevano far parte di quel testo. Noi: i membri della 5a Commissione. Noi ci siamo accorti subito, da una prima lettura, che cinque commi erano assolutamente impropri. Seppure il testo, esaminato in modo sommario, è stato trasferito dagli uffici della 5a Commissione alla Presidenza del Senato noi non possiamo votare un testo che non è corretto. *(Applausi dal Gruppo FI-Pdl XVII e del senatore Santini).* Non esiste un'assemblea che vota un testo che la stessa assemblea riconosce non essere corretto.

Non penso che possa essere accolta tale richiesta, legittima se si vuole fare un certo ragionamento. Ma se davvero si vuole che il Parlamento si esprima con un voto favorevole, contrario o di astensione esso deve farlo su un testo che deve essere legittimamente votato.

Scusate, colleghi, lo capisco, perché alcuni di voi lo hanno fatto anche durante la seduta della Commissione, ma non possiamo votare il testo presentato dal Governo.

Onestamente, signor Presidente, con molta onestà intellettuale, non ho capito l'intervento del Ministro per i rapporti con il Parlamento. *(Applausi dai Gruppo FI-PdL XVII e LN-Aut).* Egli infatti, dopo l'intervento del Governo, ci avrebbe dovuto chiedere di votare il testo corretto, come abbiamo sempre fatto.

Signor Presidente, personalmente mi troverei in grave imbarazzo ad esprimere il voto di fiducia in assenza delle correzioni che tutti abbiamo ritenuto si debbano apportare.

PRESIDENTE. È proprio questo che tentavo di dire. *(Commenti del senatore Scilipoti).*

In conformità con alcuni precedenti che risalgono al 2010 e al 2012, ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Regolamento, metto ai voti la proposta di coordinamento C1, presentata dal Governo.

È approvata. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Quindi, si vota il testo così come richiesto dal Governo con la proposta di coordinamento. Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.900 (testo corretto).

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indìco la votazione dell'emendamento 1.900 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo di tutti gli articoli del disegno di legge n. 1120, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Ricordo che ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

Considerato l'infortunio occorsole nei giorni scorsi, la senatrice Fedeli voterà per prima.

Invito il senatore Segretario a registrarne il voto.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome della senatrice Puglisi).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Puglisi.

AMATI,*segretario, fa l'appello*.

Rispondono sì *i senatori*:

Aiello, Albano, Albertini, Amati, Angioni, Astorre, Augello, Azzollini

Berger, Bertuzzi, Bianco, Bianconi, Bilardi, Borioli, Broglia, Bubbico, Buemi

Caleo, Cantini, Capacchione, Cardinali, Caridi, Casini, Cassano, Casson, Cattaneo, Chiavaroli, Chiti, Cirinnà, Cociancich, Collina, Colucci, Compagna, Compagnone, Conte, Corsini, Cucca, Cuomo

D'Adda, D'Alì, Dalla Tor, Dalla Zuanna, D'Ascola, De Biasi, De Monte, De Poli, Del Barba, Della Vedova, Di Biagio, Di Giorgi, Di Maggio, Dirindin, D'Onghia

Esposito Giuseppe, Esposito Stefano

Fabbri, Fattorini, Favero, Fedeli, Ferrara Elena, Filippi, Filippin, Finocchiaro, Fissore, Formigoni, Fornaro, Fravezzi

Gatti, Gentile, Ghedini Rita, Giacobbe, Giannini, Ginetti, Giovanardi, Gotor Facello, Granaiola, Gualdani, Guerra, Guerrieri Paleotti

Ichino, Idem

Lai, Laniece, Lanzillotta, Latorre, Lepri, Lo Giudice, Lo Moro, Longo Fausto Guilherme, Lucherini, Lumia

Manassero, Manconi, Mancuso, Maran, Marcucci, Margiotta, Marinello, Marino Luigi, Marino Mauro Maria, Martini, Mattesini, Maturani, Mauro Mario Walter, Merloni, Micheloni, Migliavacca, Mineo, Minniti, Mirabelli, Monti, Morgoni, Moscardelli, Mucchetti

Naccarato, Nencini

Olivero, Orrù

Padua, Pagano, Pagliari, Palermo, Panizza, Parente, Pegorer, Pezzopane, Pignedoli, Pinotti, Pizzetti, Puglisi, Puppato

Quagliariello
Ranucci, Ricchiuti, Romano, Rossi Gianluca, Rossi Luciano, Rossi Maurizio Giuseppe, Rubbia, Russo, Ruta
Sacconi, Saggese, Sangalli, Santini, Scalia, Scavone, Schifani, Silvestro, Sollo, Sonego, Spilabotte, Sposetti, Susta
Tocci, Tomaselli, Tonini, Torrisi, Tronti, Turano
Vaccari, Valentini, Vattuone, Verducci, Vicari, Viceconte
Zanda, Zanoni, Zavoli, Zeller, Zin.
Rispondono no *i senatori*:
Airola, Alberti Casellati, Alicata, Amoruso, Aracri, Arrigoni
Barani, Barozzino, Battista, Bellot, Bencini, Bernini, Bertorotta, Bignami, Bisinella, Bitonci, Blundo, Bocchino, Bondi, Bonfrisco, Bottici, Bruni, Bruno, Buccarella, Bulgarelli
Calderoli, Caliendo, Campanella, Candiani, Cappelletti, Cardiello, Carraro, Casaletto, Castaldi, Catalfo, Centinaio, Ceroni, Cervellini, Ciampolillo, Cioffi, Comaroli, Consiglio, Conti, Cotti, Crimi, Crosio
D'Ambrosio Lettieri, D'Anna, Davico, De Cristofaro, De Petris, De Pietro, De Pin, De Siano, Divina, Donno
Endrizzi
Falanga, Fasano, Fattori, Ferrara Mario, Floris, Fucksia
Gaetti, Gasparri, Ghedini Niccolò, Giarrusso, Gibiino, Giro, Girotto
Iurlaro
Langella, Lezzi, Liuzzi, Longo Eva, Lucidi
Malan, Mandelli, Mangili, Marin, Martelli, Marton, Matteoli, Mauro Giovanni, Mazzoni, Messina, Milo, Minzolini, Molinari, Montevecchi, Moronese, Morra, Munerato, Mussini, Mussolini
Nugnes
Orellana
Paglini, Pagnoncelli, Palma, Pelino, Pepe, Perrone, Petraglia, Petrocelli, Piccinelli, Piccoli, Puglia
Razzi, Repetti, Rizzotti, Romani Maurizio, Romani Paolo, Rossi Mariarosaria, Ruvolo
Santangelo, Sciascia, Scibona, Scilipoti, Scoma, Serafini, Serra, Sibilia, Simeoni, Stefani, Stefano
Tarquinio, Taverna
Uras
Vacciano, Verdini, Volpi
Zanettin, Zizza, Zuffada.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.900 (testo corretto), interamente sostitutivo del disegno di legge n. 1120, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia, con l'avvertenza che la Presidenza si intenderà autorizzata ad apportare le correzioni di carattere formale che dovessero ulteriormente risultare necessarie:

Senatori presenti	307
Senatori votanti	306
Maggioranza	154
Favorevoli	171
Contrari	135

Il Senato approva. *(Applausi dai Gruppi PD, NCD, SCpI, Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e GAL).*

Restano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del disegno di legge di stabilità.

Per effetto dell'approvazione del disegno di legge di stabilità, il Governo dovrà ora procedere alla stesura della conseguente Nota di variazioni. La 5a Commissione permanente è sin d'ora autorizzata a convocarsi per l'esame di tale documento.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, avverto che il Consiglio dei ministri è convocato alle ore 8,30 di oggi ai fini della presentazione della Nota di variazioni al bilancio di previsione.

Pertanto, il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani, anticipata alle ore 9, per il voto della Nota di variazioni e la votazione finale del disegno di legge di bilancio, con la presenza del numero legale. Seguirà poi l'esame del documento III, n. 1. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 27 novembre 2013

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, mercoledì 27 novembre, alle ore 9, anziché alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 0,45 del 27 novembre)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE DISCUSSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 (1121)

ARTICOLI 1 E 2

Art. 1.

Approvato

(Stato di previsione dell'entrata)

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2014, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

Art. 2.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, nell'ambito della missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», nonché nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», programma «Protezione sociale per particolari categorie».

3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito, per l'anno 2014, in 59.000 milioni di euro.

4. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati, per l'anno finanziario 2014, rispettivamente in 5.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 12.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

5. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2014, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4 del presente articolo.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento tra i pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 delle somme complessivamente iscritte, per competenza e cassa, nel programma «Oneri per il servizio del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» del medesimo stato di previsione, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.

7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.200 milioni di euro, 2.000 milioni di euro, 550 milioni di euro e 10.000 milioni di euro.

8. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nell'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito della voce «Accisa e imposta erariale su altri prodotti» dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente, la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle «risorse proprie», di cui alla decisione n. 2000/597/CE/Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, e alla decisione n. 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, nonché per importi di compensazione monetaria è imputata al programma «Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE», nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia».

11. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2013 sono riferiti alla competenza dell'anno 2014 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito del programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al comma 10.

12. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, nei pertinenti programmi relativi ai seguenti fondi da ripartire, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle eventuali assunzioni di personale a tempo indeterminato per le Amministrazioni dello Stato da autorizzare in deroga al divieto di assunzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra i pertinenti programmi delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «rRimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito

pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

14. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità», nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per l'attuazione dei *referendum* dal programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti,per l'anno 2014, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito del programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

18. Nell'elenco n. 5, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2014, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1º dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», nonché nel programma «Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», del medesimo stato di previsione.

19. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2014, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice è stabilito in 70 unità.

20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al

«Fondo sanitario nazionale» (capitolo 2700) e quello relativo alle «Somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione dell'IVA» (capitolo 2862) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

21. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire, al pertinente programma dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i fondi per il funzionamento delle commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), istituito in attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare ai pertinenti programmi le somme iscritte nell'ambito dei programmi «Incentivi alle imprese per interventi di sostegno» e «Interventi di sostegno tramite il sistema di fiscalità», nell'ambito della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'utilizzo dei fondi relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente disciplinati dai contratti di servizio e di programma stipulati con le amministrazioni pubbliche, nonché per agevolazioni concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative.

23. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2014, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.

24. In relazione alle necessità derivanti dall'andamento dei mercati finanziari e dalla gestione del debito statale, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214, 2215, 2216, 2217, 2219, 2220, 2221, 2222 e 2263 e tra gli stanziamenti dei capitoli 2242 e 2247 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, iscritti nel programma «Oneri per il servizio del debito statale». Per le medesime necessità il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 9502, 9523, 9537, 9539, 9540, 9541 e 9590 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale».

25. In relazione alle necessità gestionali derivanti dalle diverse variabili connesse al finanziamento del bilancio dell'Unione europea a titolo di risorse proprie, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2751 e 2752 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, iscritti nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» nel programma «Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE».

26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio, anche tra i titoli della spesa, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale delle regioni a statuto ordinario.

27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2014, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate nell'ambito della voce «Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti» dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili

relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

28. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2014, variazioni compensative, anche tra programmi diversi, in termini di residui, competenza e cassa, tra gli stanziamenti di bilancio relativi ai capitoli interessati dalla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 3 settembre 2012.

29. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.

EMENDAMENTI

2.Tab.100

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

Respinto

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma 1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità, apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 10.000.000.

2015:

CP: + 10.000.000.

2016:

CP: + 10.000.000.

Conseguentemente alla medesima tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* 25 Fondi da ripartire, *programma* 25.2 Fondi di riserva e speciali, *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 10.000.000.

2015:

CP: - 10.000.000.

2016:

CP: - 10.000.000.

2.Tab.101

ZIN

Respinto

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma 1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità, apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: - 1.000.000.

2015:

CP: - 1.000.000.

2016:

CP: - 1.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, *missione* 1 L'Italia in Europa e nel Mondo (4), *programma* 1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie, *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 1.000.000.

2015:

CP: + 1.000.000.

2016:

CP: + 1.000.000.

2.Tab.102

DI BIAGIO

Respinto

Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione 1 Istruzione scolastica, programma 1.2 Istruzione prescolastica, apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

2015:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

2016:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* 25 Fondi da ripartire, *programma* 25.1 Fondi da assegnare, *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 2.000.000;

CS: - 2.000.000.

2015:

CP: - 2.000.000;

CS: - 2.000.000.

2016:

CP: - 2.000.000;

CS: - 2.000.000.

2.Tab.103

DI BIAGIO

Respinto

Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione 1 Istruzione scolastica, programma 1.3 Istruzione primaria, apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

2015:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

2016:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* 25 Fondi da ripartire, *programma* 25.1 Fondi da assegnare, *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 2.000.000;

CS: - 2.000.000.

2015:

CP: - 2.000.000;

CS: - 2.000.000.

2016:
CP: - 2.000.000;
CS: - 2.000.000.

2.Tab.104
DI BIAGIO
Respinto
Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione 1 Istruzione scolastica, programma 1.4 Istruzione secondaria di primo grado, apportare le seguenti variazioni:
2014:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.
2015:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.
2016:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.
Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* 25 Fondi da ripartire, *programma* 25.1 Fondi da assegnare, *apportare le seguenti variazioni:*
2014:
CP: - 2.000.000;
CS: - 2.000.000.
2015:
CP: - 2.000.000;
CS: - 2.000.000.
2016:
CP: - 2.000.000;
CS: - 2.000.000.

2.Tab.105
DI BIAGIO
Respinto
Alla tabella 7, stato di previsione delMinistero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione 1 Istruzione scolastica, programma 1.5 Istruzione secondaria di secondo grado, apportare le seguenti variazioni:
2014:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.
2015:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.
2016:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.
Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* 25 Fondi da ripartire, *programma* 25.1 Fondi da assegnare, *apportare le seguenti variazioni:*
2014:
CP: - 2.000.000;
CS: - 2.000.000.
2015:

CP: - 2.000.000;
CS: - 2.000.000.
2016:
CP: - 2.000.000;
CS: - 2.000.000.

2.Tab.106
DI BIAGIO, AUGELLO
Respinto

Alla tabella 13, stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 1.10 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria, apportare le seguenti variazioni:

2014:
CP: + 70.000;
CS: + 70.000.
2015:
CP: + 70.000;
CS: + 70.000.
2016:
CP: + 70.000;
CS: + 70.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* 25 Fondi da ripartire, *programma* 25.2 Fondi di riserva e speciali, *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
CP: - 70.000;
CS: - 70.000.
2015:
CP: - 70.000;
CS: - 70.000.
2016:
CP: - 70.000;
CS: - 70.000.

ARTICOLI DA 3 A 6

Art. 3.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2014, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci «Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari» e «Altre entrate in conto capitale» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, negli appositi capitoli dei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi al Fondo per la competitività e lo sviluppo, al Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese, al Fondo rotativo per le imprese e al Fondo rotativo per la crescita sostenibile.

3. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo

economico, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del citato decreto-legge n. 410 del 1993.

4. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2014 relative al Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché quelle trasferite dal Fondo medesimo ai pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri destinatari delle risorse finanziarie, disponibili al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i pertinenti programmi delle amministrazioni interessate le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo.

5. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni interessate del fondo iscritto nel programma «Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate», nell'ambito della missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale» dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102, e successive modificazioni.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di bilancio occorrenti in relazione alla soppressione dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), ed all'istituzione dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, disposte ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.

Art. 4.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2014, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

Art. 5.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2014, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2014, sono stabilite in conformità agli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento del Fondo per le spese impreviste iscritto nel programma «Giustizia civile e penale», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detto Fondo, nonché l'utilizzazione delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti sono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nell'ambito del programma «Amministrazione penitenziaria» e del programma «Giustizia minorile», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2014.

Art. 6.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 2014, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, per l'anno finanziario 2014, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2014, per essere utilizzate per gli scopi di cui alla direttiva stessa.

4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2014.

5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2014, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento e mantenimento delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa tra i capitoli iscritti nel programma «Cooperazione allo sviluppo», nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella allegata alla legge di stabilità, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, primo periodo, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

6.Tab.100

ZIN

Respinto

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, missione 1 L'Italia in Europa e nel Mondo, programma 1.5 Integrazione europea, riducendo pro quota le previsioni iscritte nei capitoli: 4539 (-56.000); 4544 (-200.000); 4545 (-113.312); 4547 (-296.000), apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: - 674.312.

2015:

CP: - 674.312.

2016:
CP: - 674.312.

Conseguentemente, alla medesima tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, *missione* 1 L'Italia in Europa e nel Mondo, *programma* 1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie, *aumentando la dotazione dei capitoli 3031/9; 3122; 3152; 3153; 2619/2; 2619/4; 2761, apportare le seguenti variazioni:*

2014:
CP: - 674.312.
2015:
CP: - 674.312.
2016:
CP: - 674.312.

6.Tab.101

LONGO FAUSTO GUILHERME, NENCINI, BUEMI, PANIZZA, FRAVEZZI

Respinto

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, missione 1 L'Italia in Europa e nel Mondo, programma 1.5 Integrazione europea, riducendo pro quota le previsioni iscritte nei capitoli: 4539 (-56.000); 4544 (-200.000); 4545 (-114.000); 4547 (-200.000), apportare le seguenti variazioni:

2014:
CP: - 570.000.
2015:
CP: - 570.000.
2016:
CP: - 570.000.

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, *missione* 1 L'Italia in Europa e nel Mondo, *programma* 1.8 Italiani nel mondo e politiche migratorie, *specificamente riducendo il capitolo 3153, apportare le seguenti variazioni:*

2014:
CP: - 100.000.
2015:
CP: - 100.000.
2016:
CP: - 100.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, *missione* 1 L'Italia in Europa e nel Mondo, *programma* 1.8 Italiani nel mondo e politiche migratorie, *aumentando la dotazione del capitolo 3109 ivi iscritto, apportare le seguenti variazioni:*

2014:
CP: + 670.000.
2015:
CP: + 670.000.
2016:
CP: + 670.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella 6, in corrispondenza del piano gestionale 09 del capitolo 3031, dopo le parole: «...imprenditori italiani residenti all'estero» *aggiungere le seguenti:* «spese per la promozione e la valorizzazione del ruolo delle associazioni nazionali di emigrazione (CNE) per i connazionali, in specie giovani migranti, e per le loro famiglie e nel garantirne la loro partecipazione attiva nell'esercizio dei loro diritti civili».

G6.100

DE PIETRO, MUSSINI, ORELLANA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016, con particolare riferimento alla Tabella 6: Stato di previsione del Ministero degli affari esteri,

premesso che:

dalle note integrative al disegno di legge di bilancio di previsione 2014-2016 del Ministero degli affari esteri emerge la volontà di attuare interventi di razionalizzazione e riduzione delle spese con l'obiettivo di migliorarne la qualità, promuovendo un utilizzo sempre più efficace ed efficiente delle risorse già a disposizione,

valutato che:

sin dal 2008 la crisi finanziaria si è trasmessa all'economia reale spingendo l'Unione europea a prendere importanti decisioni, come una generale revisione della propria *governance* allo scopo di rafforzare gli strumenti e le procedure per una più rigorosa politica di bilancio, garantire la solidità finanziaria dell'area europea e rilanciare le proprie prospettive di sviluppo; in tale direzione si sono susseguiti i seguenti interventi: la riforma del patto di stabilità e crescita e la firma del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* dell'Unione economica e monetaria, il cosiddetto *fiscal compact* (o patto di bilancio), sottoscritto a Bruxelles il 2 marzo 2012 da venticinque Stati dell'Unione europea, ad eccezione di Regno Unito e Repubblica Ceca; in materia fiscale, in particolare, il *fiscal compact* introduce la regola del pareggio di bilancio;

l'Italia con la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 recepisce nel proprio ordinamento la regola del pareggio di bilancio così come prescritto a livello europeo (si veda il Patto di stabilità e crescita e le modifiche introdotte nel 2011 con il *six pack* e *fiscal compact*);

con la successiva legge 24 dicembre 2012, n. 243, si arriva a disciplinare il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012;

infine l'articolo 21 della legge n. 243 del 2012, rubricato «Disposizioni transitorie e finali», autorizza una «sperimentazione, anche attraverso un'apposita attività di simulazione, degli effetti derivanti dall'adozione di un bilancio dello Stato "a base zero" e dal superamento del criterio della spesa storica in termini di rafforzamento del ruolo programmatorio e allocativo del bilancio»;

la prima fase della sperimentazione consiste in una specifica attività di simulazione degli effetti derivanti dall'adozione di un bilancio «a base zero» anche da parte del Ministero degli affari esteri;

nello specifico, la legge n. 243 del 2012 prevede che tale attività di sperimentazione venga svolta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e che il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il mese di giugno 2014, presenti alle Camere una relazione in merito a tale attività, nella quale dovranno essere esaminate le possibili conseguenze per il sistema di contabilità e finanza pubblica derivanti dall'adozione di un bilancio «a base zero»,

tenuto conto che:

concretamente nel cosiddetto *budget* «a base zero», alla prassi di giustificare stanziamenti di spesa sulla base delle richieste di incremento delle risorse da parte delle amministrazioni, dando per scontata la necessità di riattribuire interamente le risorse allocate nell'esercizio precedente, si sostituisce un meccanismo in cui i centri di spesa sono invece tenuti a giustificare la richiesta di un nuovo *budget* sulla base di una nuova valutazione, tenendo conto dei reali «costi *standard*» che devono essere sostenuti con efficienza;

il punto di partenza diventa quindi zero, con l'implicazione che i modelli passati di spesa non sono più considerati come un punto fisso di partenza;

si ricorda inoltre che è possibile usare delle versioni meno rigide del *budget* «a base zero» rispetto al modello, creando un ibrido con il metodo in questione,

impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa utile, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge n. 243 del 2012, al fine di portare avanti l'attività di simulazione ivi prevista, provvedendo, nella prima

fase della sperimentazione, a valutare l'opportunità e le implicazioni dell'adozione, nell'ambito del progetto generale di un bilancio dello Stato «a base zero» come specificato dalla legge n. 243 del 2012, di una specifica attività di simulazione degli effetti derivanti dall'adozione di detto strumento da parte del Ministero degli affari esteri.

_____

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G6.101

DE PIETRO, MUSSINI, ORELLANA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016, con particolare riferimento alla Tabella 6: Stato di previsione del Ministero degli affari esteri,

premesso che:

dalle note integrative al disegno di legge di bilancio di previsione 2014-2016 del Ministero degli affari esteri emerge la volontà di attuare interventi di razionalizzazione e riduzione delle spese con l'obiettivo di migliorarne la qualità, promuovendo un utilizzo sempre più efficace ed efficiente delle risorse già a disposizione,

valutato che:

sin dal 2008 la crisi finanziaria si è trasmessa all'economia reale spingendo l'Unione europea a prendere importanti decisioni, come una generale revisione della propria *governance* allo scopo di rafforzare gli strumenti e le procedure per una più rigorosa politica di bilancio, garantire la solidità finanziaria dell'area europea e rilanciare le proprie prospettive di sviluppo; in tale direzione si sono susseguiti i seguenti interventi: la riforma del patto di stabilità e crescita e la firma del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* dell'Unione economica e monetaria, il cosiddetto *fiscal compact* (o patto di bilancio), sottoscritto a Bruxelles il 2 marzo 2012 da venticinque Stati dell'Unione europea, ad eccezione di Regno Unito e Repubblica Ceca; in materia fiscale, in particolare, il *fiscal compact* introduce la regola del pareggio di bilancio;

l'Italia con la legge costituzionale n. 1 del 2012, recepisce nel proprio ordinamento la regola del pareggio di bilancio così come prescritto a livello europeo (si veda il Patto di stabilità e crescita e le modifiche introdotte nel 2011 con il *six pack* e *fiscal compact*);

con la successiva legge 24 dicembre 2012, n. 243, si arriva a disciplinare il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012;

infine l'articolo 21 della legge n. 243 del 2012, rubricato «Disposizioni transitorie e finali», autorizza una «sperimentazione, anche attraverso un'apposita attività di simulazione, degli effetti derivanti dall'adozione di un bilancio dello Stato "a base zero" e dal superamento del criterio della spesa storica in termini di rafforzamento del ruolo programmatorio e allocativo del bilancio»;

la prima fase della sperimentazione consiste in una specifica attività di simulazione degli effetti derivanti dall'adozione di un bilancio «a base zero» anche da parte del Ministero degli affari esteri;

nello specifico, la legge n. 243 del 2012 prevede che tale attività di sperimentazione venga svolta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e che il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il mese di giugno 2014, presenti alle Camere una relazione in merito a tale attività, nella quale dovranno essere esaminate le possibili conseguenze per il sistema di contabilità e finanza pubblica derivanti dall'adozione di un bilancio «a base zero»,

tenuto conto che:

concretamente nel cosiddetto *budget* «a base zero», alla prassi di giustificare stanziamenti di spesa sulla base delle richieste di incremento delle risorse da parte delle amministrazioni, dando per scontata la necessità di riattribuire interamente le risorse allocate nell'esercizio precedente, si

sostituisce un meccanismo in cui i centri di spesa sono invece tenuti a giustificare la richiesta di un nuovo *budget* sulla base di una nuova valutazione, tenendo conto dei reali «costi *standard*» che devono essere sostenuti con efficienza;

il punto di partenza diventa quindi zero, con l'implicazione che i modelli passati di spesa non sono più considerati come un punto fisso di partenza;

si ricorda inoltre che è possibile usare delle versioni meno rigide del *budget* «a base zero» rispetto al modello, creando un ibrido con il metodo in questione,

impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa utile, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge n. 243 del 2012, al fine di portare avanti l'attività di simulazione ivi prevista, provvedendo, nella prima fase della sperimentazione, ad adottare nell'ambito del progetto generale di un bilancio dello Stato «a base zero» come specificato dalla legge n. 243 del 2012, una specifica attività di simulazione degli effetti derivanti dall'adozione di detto strumento da parte del Ministero degli affari esteri.

_____

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

ARTICOLI 7 E 8

Art. 7.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2014, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i fondi iscritti nella parte corrente e nel conto capitale del programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli «Somma da assegnare per il pagamento della mensa scolastica», nonché tra i capitoli relativi al «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche», iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2014, è comprensiva della somma, determinata nella misura massima di 2.582.284 euro, a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, al pertinente programma «Ricerca scientifica e tecnologia di base» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca.

Art. 8.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2014, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Le somme versate dal CONI nell'ambito della voce «Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali» dello stato di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del

Ministro dell'economia e delle finanze, al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», nell'ambito della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2014, per essere destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, completamento e adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2014, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza».

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dall'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali.

5. In relazione all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato in applicazione delle disposizioni di cui al citato comma 1328 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

6. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2014, in conformità agli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

7. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie del bilancio del Fondo edifici di culto quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto, per l'anno finanziario 2014, conseguenti ai prelevamenti di somme dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nell'ambito del programma «Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale» della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nell'ambito del programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia» della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dai decreti legislativi 14 marzo 2011, n. 23, e 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale municipale e di autonomia di entrata delle province.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di

soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-*ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-*bis* del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

12. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario e assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.

13. Ferma restando l'adozione da parte delle amministrazioni dello Stato dello specifico sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale, al fine di consentire l'erogazione nell'anno successivo delle somme rimaste da pagare alla fine di ciascun esercizio finanziario a titolo di competenze accessorie, anche per l'Arma dei carabinieri si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 16 dicembre 2010.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

8.Tab.100

DI BIAGIO, ALBERTINI

Respinto

Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 3 Ordine pubblico e sicurezza, programma 3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia, apportare le seguenti variazioni:

2014:
CP: + 8.000.000;
CS: + 8.000.000.
2015:
CP: + 8.000.000;
CS: + 8.000.000.
2016:
CP: + 8.000.000;
CS: + 8.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 13, stato di previsione del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo *missione* 4 Fondi da ripartire, *programma* 4.1 Fondi da assegnare, *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
CP: - 8.000.000;
CS: - 8.000.000.
2015:
CP: - 8.000.000;
CS: - 8.000.000.
2016:
CP: - 8.000.000;
CS: - 8.000.000.

8.Tab.101

SCOMA, GUALDANI

Ritirato e trasformato congiuntamente all'em. 8.Tab. 102 nell'odg G8.Tab.102

Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale, apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 500;
CS: + 500.
2015:
CP: + 500;
CS: + 500.
2016:
CP: + 500;
CS: + 500.

Conseguentemente, alla medesima tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, *missione* 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche:

a) al programma 6.1 Indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:
2014:
CP: - 100;
CS: - 100.
2015:
CP: - 100;
CS: - 100.
2016:
CP: - 100;
CS: - 100.

b) al programma 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, *apportare le seguenti variazioni:*
2014:
CP: - 400;
CS: - 400.
2015:
CP: - 400;
CS: - 400.
2016:
CP: - 400;
CS: - 400.

8.Tab.102

MARINELLO, MANCUSO

Ritirato e trasformato congiuntamente all'em. 8.Tab. 101 nell'odg G8.Tab.102

Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale, apportare le seguenti variazioni:
2014:
CP: + 500;
CS: + 500.
2015:
CP: + 500;
CS: + 500.
2016:
CP: + 500;
CS: + 500.

Conseguentemente, alla medesima tabella 8, *stato di previsione* del Ministero dell'interno, *missione* 6 Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche del Ministero dell'interno:

a) al programma 6.1 Indirizzo politico, *apportare le seguenti variazioni:*
2014:

CP: - 100;
CS: - 100.
2015:
CP: - 100;
CS: - 100.
2016:
CP: - 100;
CS: - 100;

b) al programma 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, *apportare le seguenti variazioni:*

2014:
CP: - 400;
CS: - 400.
2015:
CP: - 400;
CS: - 400.
2016:
CP: - 400;
CS: - 400.

G8.Tab.102 (già emm. 8.Tab. 101 e 8.Tab. 102)
MARINELLO, GUALDANI
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1121,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui agli emendamenti 8.Tab.101 e 8.Tab.102.

_____
(*) Accolto dal Governo

G8.100
GASPARRI
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge n. 1121, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016,
premesso che:
l'articolo 11 del disegno di legge, al comma 10, prevede che le amministrazioni del comparto sicurezza, per incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse possono procedere per l'anno 2014, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e all'articolo 1, comma n. 91, della legge n. 228 del 2012, (legge di stabilità per il 2013), e con un *turn over* complessivo relativo allo stesso anno non superiore al 55 per cento, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 50 milioni di euro per il 2014 e a 120 milioni di euro a decorrere dal 2015, con riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di stato, di 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e di 600 unità per la Guardia di finanza;
nella seduta del 10 ottobre 2013, l'Assemblea del Senato, in sede di esame del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 - recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (Atto Senato n. 1015) - ha approvato l'ordine del giorno a firma dello scrivente (OdG 8.1) che impegna il Governo a prevedere che la predetta facoltà di assunzione sia fissata nella misura del 100 per cento a decorrere dal 2014,
impegna il Governo a valutare la possibilità di prevedere che le amministrazioni del comparto

sicurezza possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, con un *turn over* del 100 per cento, a decorrere dal 2014.

_____

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G8.101

DI BIAGIO, ALBERTINI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

le risorse finanziarie stanziate con la legge di stabilità 2012, n. 183 del 2011 (euro 4,7 milioni per il 2012 ed euro 5,6 milioni a decorrere dal 2013) hanno prodotto una decurtazione del trattamento economico accessorio percepito fino al 2011, pari al 64 per cento per l'anno 2012 e al 57 per cento a decorrere dal 2013;

l'articolo 8, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218, ha previsto l'impiego di un'aliquota di personale del Corpo forestale dello Stato e della polizia penitenziaria presso la DIA, per le esigenze di collegamento con le strutture di appartenenza, nonché per l'attività di analisi sullo scambio delle informazioni di interesse all'interno delle strutture carcerarie e di quelle connesse al contrasto delle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e agli altri compiti di istituto, che aumenta il numero di personale complessivo posto alle dipendenze della DIA e, contemporaneamente, riduce ulteriormente la predetta decurtazione;

l'incremento delle risorse finanziarie previste per il trattamento economico accessorio del personale posto alle dipendenze della DIA, ridotte con l'articolo 4, comma 21, della legge n. 183 del 2011 (Legge di stabilità 2012), che ha fissato in euro 5,6 milioni a decorrere dal 2013 la spesa autorizzata, è indicato anche nella risoluzione n. 8-00215 approvata dalla I Commissione Camera dei deputati nella seduta dell'11 dicembre 2012, laddove si impegna il Governo «a valutare l'opportunità di reintegrare le risorse destinate al trattamento economico accessorio ...»,

impegna il Governo a prevedere alla tabella n. 8 dello Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, Missione: Ordine pubblico e sicurezza, Programma: Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia, capitolo 2673 (Indennità accessoria al personale in servizio presso la direzione investigativa antimafia), un incremento di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 per l'attribuzione a tutto il personale comunque posto alle dipendenze della DIA di un trattamento economico accessorio da determinare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

_____

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G8.102

DI BIAGIO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

le risorse finanziarie stanziate con la Legge di stabilità 2012, n. 183/2011 (euro 4,7 milioni per il 2012 ed euro 5,6 milioni a decorrere dal 2013) hanno prodotto una decurtazione del trattamento economico accessorio percepito fino al 2011, pari al 64% per l'anno 2012 e al 57% a decorrere dal 2013;

l'articolo 8, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218 ha previsto l'impiego di un'aliquota di personale del Corpo Forestale dello Stato e della Polizia Penitenziaria presso la DIA, per le esigenze di collegamento con le strutture di appartenenza, nonché per l'attività di analisi sullo scambio delle informazioni di interesse all'interno delle strutture carcerarie e di quelle connesse al contrasto delle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e agli altri compiti di istituto, che aumenta il numero di personale complessivo poste alle dipendenze della DIA e,

contemporaneamente, riduce ulteriormente la predetta decurtazione.

L'incremento delle risorse finanziarie previste per il trattamento economico accessorio del personale posto alle dipendenze della DIA, ridotte con l'art. 4, comma 21 della legge 183/2011 (Legge di stabilità 2012), che ha fissato in euro 5,6 milioni a decorrere dal 2013 la spesa autorizzata, è indicato anche nella risoluzione n. 8-00215 approvata dalla I Commissione Camera dei deputati nella seduta dell'11.12.2012, laddove si impegna il Governo «a valutare l'opportunità di reintegrare le risorse destinate al trattamento economico accessorio»;

impegna il Governo a prevedere alla tabella n. 8 dello Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, Missione: Ordine Pubblico e Sicurezza, Programma: Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia, capitolo 2673 (Indennità accessoria al personale in servizio presso la direzione investigativa antimafia), un incremento di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 per l'attribuzione a tutto il personale comunque posto alle dipendenze della Dia di un trattamento economico accessorio da determinare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

_____

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G8.103

DI BIAGIO, ALBERTINI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016» introducendo alla tabella 8 misure relative ai capitoli di spesa del Ministero dell'Interno, attinenti il dipartimento di pubblica sicurezza, il dipartimento per gli affari interni e territoriali e il dipartimento Vigili del Fuoco, soccorso pubblico e difesa civile anche in tema di equo indennizzo, pensione privilegiata e indennità per causa di servizio;

è opportuno evidenziare che sui citati versanti sussistono criticità di natura operativa e funzionale in merito al personale afferente la polizia locale che si trova ad operare in realtà socio-ambientali, che contemplano l'esposizione a un'ampia varietà di situazioni potenzialmente rischiose quali rapine, incidenti od operazioni di polizia giudiziaria e di ordine pubblico;

di fatti, l'articolo 6 comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha previsto l'abrogazione, per il personale afferente la pubblica amministrazione, degli istituti «dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata», mantenendoli in deroga per alcune categorie particolarmente esposte a rischio indicate con la dicitura «personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico»;

la citata dicitura esclude dalle deroghe tutto il personale della polizia locale, afferente il comparto vigilanza degli enti locali, piuttosto che il citato comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, esponendo detto personale a gravi criticità sul piano della tutela dei propri diritti e rappresentando una grave ed ingiusta disparità di trattamento, che misconosce la difficile realtà socio-ambientale nella quale si trovano ad operare;

si tratta di circa 65.000 unità di personale di polizia locale, distribuite su tutto il territorio nazionale, le quali operano quotidianamente in situazioni di potenziale esposizione a rischio, analogamente ai loro colleghi afferenti i corpi di polizia di Stato, vigili del fuoco, croce rossa, Arma dei carabinieri, già tutelati dalla deroga;

è opportuno segnalare che ai fini di quanto sopra esposto, l'articolo 5 della legge quadro n. 65 del 1986 prevede, al comma 5, che gli addetti del servizio di polizia municipale possano «portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4»;

impegna il Governo ad adottare le opportune misure, anche di natura normativa, finalizzate ad un pieno riconoscimento dei diritti di tutela sul lavoro per il personale della polizia locale, includendo lo stesso tra le deroghe dell'articolo 6 comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 citato in premessa, iscrivendo altresì le corrispondenti risorse da destinare allo scopo sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate.

_____

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

ARTICOLO 9

Art. 9.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 2014, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

9.Tab.100

MARINELLO

Ritirato e trasformato nell'odg G9.Tab.100

Alla tabella 9, stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, missione 4 Fondi da ripartire, programma 4.1 Fondi da assegnare, apportare la seguente variazione:

2014:

CP: - 2.465.178;

CS: - 2.465.178.

Conseguentemente, alla medesima tabella 9, stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, *missione* 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, *programma* 1.10 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino, *apportare la seguente variazione:*

2014:

CP: + 2.465.178;

CS: + 2.465.178.

G9.Tab.100 (già em. 9.Tab.100)

MARINELLO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1121,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 9.Tab.100.

_____

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 10

Art. 10.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2014, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata e in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento per

i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2014, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 200 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 70 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

4. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2014, è fissato in 136 unità.

5. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2014, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.

6. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza delle Capitanerie di porto. Alle spese per la manutenzione e l'esercizio dei mezzi nautici, terrestri e aerei e per attrezzature tecniche, materiali e infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme delle Capitanerie di porto, di cui al programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2014, le disposizioni dell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di bilancio, in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione del «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico» di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente la revoca dei finanziamenti relativi al Programma delle infrastrutture strategiche.

EMENDAMENTI

10.Tab.100

D'ALÌ

Ritirato

Alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2 Diritto alla mobilità, programma 2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo per vie d'acqua interne, apportare la seguente variazione:

2014:

CP: + 30.000.000;

CS: + 30.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 11, stato di previsione del Ministero della difesa, *missione* 4 Fondi da ripartire, *programma* 4.1 Fondi da assegnare, *apportare la seguente variazione:*

2014:

CP: - 30.000.000;

CS: - 30.000.000.

10.Tab.101

BRUNO

Respinto

Alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2 Diritto alla mobilità, programma 2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo per vie d'acqua interne, apportare la seguente variazione:

2014:

CP: + 30.000.000;

CS: + 30.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 11, stato di previsione del Ministero della difesa, *missione* 4 Fondi da ripartire, *programma* 4.1 Fondi da assegnare, *apportare la seguente variazione:*

2014:

CP: - 30.000.000;

CS: - 30.000.000.

10.Tab.102

MANDELLI

Id. em. 10.Tab. 101

Alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2 Diritto alla mobilità, programma 2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo per vie d'acqua interne, apportare la seguente variazione:

2014:

CP: + 30.000.000;

CS: + 30.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 11, stato di previsione del Ministero della difesa, *missione* 4 Fondi da ripartire, *programma* 4.1 Fondi da assegnare, *apportare la seguente variazione:*

2014:

CP: - 30.000.000;

CS: - 30.000.000.

ARTICOLO 11

Art. 11.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2014, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2014, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:

a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 20;

2) Marina n. 15;

3) Aeronautica n. 38;

4) Carabinieri n. 0;

b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 0;

2) Marina n. 65;

3) Aeronautica n. 18;

c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo

937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

1) Esercito n. 75;

2) Marina n. 15;

3) Aeronautica n. 20.

3. La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Arma dei carabinieri presso l'Accademia, di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissata, per l'anno 2014, in 80 unità.

4. Alle spese per accordi internazionali, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), di cui ai programmi «Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nonché per l'ammodernamento e il rinnovamento, di cui ai programmi «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», «Approntamento e impiego delle forze terrestri», «Approntamento e impiego delle forze navali», «Approntamento e impiego delle forze aeree» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno 2014, le disposizioni contenute nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

5. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico del programma «Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare» e del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure della NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646.

6. Negli elenchi n. 1 e n. 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono. effettuarsi, per l'anno finanziario 2014, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, iscritti nel programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» del medesimo stato di previsione.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2014, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, destinate alle attività sportive del personale militare e civile della difesa.

ORDINE DEL GIORNO

G11.100

COTTI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge n. 1121, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016, con particolare riferimento alla Tabella 11, recante lo stato di previsione del Ministero della difesa,

premesso che:

all'interno del programma 1.6 - Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari - è contenuto un centro di responsabilità volto, tra le tante azioni da realizzare, a finanziare le spese per la bonifica e la prevenzione dell'inquinamento;

premesso inoltre che la dotazione finanziaria per l'anno 2014 del centro di responsabilità di cui sopra registra una variazione in diminuzione rispetto alle già irrisorie previsioni assestate dell'anno finanziario 2013, tale da risultare pari a soli 1,205 milioni di euro per il finanziamento di decine di azioni contenute nel centro di responsabilità medesimo;

considerato che alla luce delle risultanze delle numerose inchieste giudiziarie, parlamentari,

sanitarie e giornalistiche condotte negli ultimi anni, il problema della bonifica dall'inquinamento di siti militari non può non rappresentare una priorità per il nostro Paese;

ritenuto che la dotazione finanziaria di cui in premessa sia inadeguata a perseguire le azioni di risanamento, riparazione e bonifica previste dal medesimo centro di responsabilità,

impegna il Governo ad adottare ogni utile iniziativa volta a un considerevole aumento delle dotazioni finanziarie complessive del centro di responsabilità in commento, in particolar modo prevedenti una dotazione finanziaria minima di almeno 10 milioni di euro, al fine di rendere efficace l'azione di bonifica dei numerosi siti militari inquinati, per le cause più disparate, su tutto il territorio nazionale.

_____

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

ARTICOLO 12

Art. 12.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2014, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle amministrazioni interessate, in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, e dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.

3. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2014, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme iscritte al capitolo 2827 del programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, ai competenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il medesimo anno, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

5. Per l'anno finanziario 2014, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle somme versate in entrata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nonché dai corrispondenti organismi pagatori regionali a titolo di rimborso al Corpo forestale dello Stato per i controlli effettuati ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2014 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici per essere destinate al Corpo forestale dello Stato in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di lotta

contro gli incendi boschivi, sicurezza pubblica, monitoraggio e protezione dell'ambiente, divulgazione ed educazione ambientale e tutela delle riserve naturali statali affidate al Corpo medesimo, ivi compresa la salvaguardia della biodiversità anche attraverso la vivaistica sperimentale per la conservazione delle risorse genetiche forestali nazionali.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2014, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività sportive del personale del Corpo forestale dello Stato.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nell'ambito del programma «Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità» della missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme di pertinenza del Corpo forestale dello Stato, detenute dalla Cassa depositi e prestiti, individuate d'intesa con il medesimo Ministero e versate all'entrata del bilancio dello Stato.

9. Per l'anno finanziario 2014 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, al capitolo 7810, «Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale», istituito nel programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» del medesimo stato di previsione, destinate alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

ORDINE DEL GIORNO

G12.100

RUVOLO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016,

considerato che, in via generale:

l'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) è stata soppressa dall'articolo 23-*quater*, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135, del 7 agosto 2012;

in capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono state attribuite le funzioni dell'ASSI, nonché le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione di ASSI, neppure giudiziale;

al fine di assicurare il controllo pubblico dei concorsi e delle manifestazioni ippiche, a seguito della soppressione dell'ASSI, il comma 9-*bis* del citato articolo 23-*quater* del decreto-legge n. 95 del 2012 ha previsto che Unirelab s.r.l. continui a svolgere le sue funzioni in materia di tossicologia forense veterinaria, tossicologia forense umana su fantini guidatori, genetica forense veterinaria e, in generale, di analisi *antidoping* sui cavalli;

a seguito del decreto interministeriale del 15 novembre 2012, emesso dal Ministro

dell'economia e delle finanze (MEF) di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF), è stato trasferito al MIPAAF l'intero capitale sociale di «Unirelab S.r.l.», ai sensi dell'articolo 23-*quater*, comma 9-*bis*, del citato decreto-legge n. 95 del 2012;

con l'articolo 9 del disegno di legge di stabilità non sono previsti rifinanziamenti per il settore ippico in generale,

rilevato che:

l'articolo 12 del disegno di legge di bilancio prevede che per l'anno 2014 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le variazioni compensative di bilancio, necessarie per l'attuazione di quanto previsto dai commi 9 e 9-*bis* dell'articolo 23-*quater* del citato decreto-legge n. 95 del 2012,

rilevato inoltre che:

nella tabella 12 è istituito il capitolo 2298 per un unico stanziamento di euro 83.000.000 per far fronte alle spese relative alla gestione, vigilanza e controllo del settore ippico, con una riduzione di circa il 30 per cento, proporzionalmente anche per «Unirelab S.r.l.», che pure ha un ruolo centrale nell'ambito dei controlli del settore ippico,

impegna il Governo a stanziare le risorse necessarie a reintegrare il finanziamento della missione Agricoltura, agroalimentare e pesca, e a reperire le ulteriori risorse necessarie per aumentare lo stanziamento a favore del settore ippico.

_____

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

ARTICOLO 13

Art. 13.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2014, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, rispettivamente per la parte corrente e per il conto capitale dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2014, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo», nell'ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», relativi al Fondo unico per lo spettacolo.

3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2014, il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati

di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2014, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71, in ordine al trasferimento al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo delle funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2014, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la ripartizione del Fondo per il recupero delle minori entrate per l'ingresso gratuito del personale docente della scuola nei musei statali e nei siti di interesse archeologico, storico e culturale gestiti dallo Stato, finalizzato alla manutenzione e alla conservazione dei beni culturali.

ORDINI DEL GIORNO

G13.100

DI BIAGIO, AUGELLO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

lo stanziamento di cui all'articolo 2 della legge 92 del 2004 pari originariamente a 100.000 euro annui, è stato oggetto di decurtazione ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 112 del 2008 che ha previsto i cosiddetti «tagli lineari» su taluni capitoli di bilancio dei Ministeri, coinvolgendo di fatto il capitolo 3631, tabella 13 del Ministero dei beni culturali entro il quale sono previsti gli stanziamenti determinati dalla legislazione a favore dell'Archivio Museo storico di Fiume.

Alla luce di quanto evidenziato, nell'attuale stato di previsione del Ministero dei beni culturali nell'ambito della missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21), programma 1.10 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10) le risorse destinata al finanziamento di cui alla legge 92 del 2004 ammontano a 36.610 per l'anno 2014, 34.826 per l'anno 2015 e 34.905 per l'anno 2016 con ovvie quanto deleterie conseguenze sulla funzionalità e sulle potenzialità dell'Archivio Museo, i cui progetti e la cui attività divulgativa hanno ottenuto plauso ed apprezzamento dal mondo istituzionale ed accademico;

sarebbe auspicabile un reintegro delle risorse che possa superare i limiti previsti dalla normativa del 2008 e che consenta, in assenza di ulteriori formule di sostegno e finanziamento, il proseguimento delle pregevoli attività dell'Archivio Museo, attualmente compromesse e notevolmente limitate, tenendo anche ulteriormente conto che l'Archivio Museo storico di Fiume con annessa biblioteca resta aperto 22 ore settimanali al pubblico gratuitamente;

impegna il Governo a valutare la possibilità di ripristinare, nell'ambito del provvedimento in titolo, un reintegro dei finanziamenti originariamente previsti a favore dell'Archivio museo storico di Fiume ai sensi dell'articolo 2 della legge 92 del 2004.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G13.101

ORELLANA, CASALETTO, SERRA, BOCCHINO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016, con particolare riferimento alla Tabella 13, recante lo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,

premesso che:

dalle note integrative al disegno di legge emerge la volontà di migliorare la fruizione dei luoghi di cultura, nonché di promuovere itinerari e sistemi culturali diffusi ed iniziative di valorizzazione con soggetti pubblici e privati, anche ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei beni culturali ed in previsione

delle iniziativa in programma per l'EXPO 2015,

valutato che:

il complesso monumentale della Certosa di Pavia fu acquisito nel 1785 mediante espropriazione dallo Stato di Milano per ordine dell'imperatore Giuseppe II e da allora è sempre appartenuto al demanio statale;

il 7 luglio 1866 il monastero è stato dichiarato Monumento nazionale italiano;

dal 1881 al 1968 il Ministero della pubblica istruzione amministrò il complesso direttamente, consentendovi l'accesso al pubblico previo pagamento del biglietto di ingresso che, unitamente ai proventi del podere, consentiva di coprire le spese di manutenzione e restauro;

successivamente la gestione del complesso fu attribuita ai frati cistercensi del Priorato della Beata Maria Vergine della Certosa Ticinese, che hanno sempre consentito l'accesso gratuitamente. La concessione è scaduta dal marzo 2012 e non è stata rinnovata;

le opere di restauro sono state eseguite sempre a spese dello Stato, posto che la concessione non imponeva alcun obbligo di manutenzione a carico dei frati;

il complesso è ora in stato di parziale degrado: l'attuale gestione delle visite guidate non consente di esercitare una sorveglianza adeguata, con grave danno per la struttura e le opere d'arte ivi contenute;

stando a quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, l'accessibilità del monumento ai visitatori è assolutamente inadeguata e non garantita,

impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa utile, anche ai sensi di quanto stabilito dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, al fine di assicurare una migliore accessibilità del complesso monumentale della Certosa di Pavia, individuando al contempo le modalità più opportune per garantirne, più complessivamente, una più efficiente gestione e il suo inserimento in un più ampio circuito culturale e turistico, anche in collegamento con Expo 2015 il cui tema sarà proprio l'alimentazione.

_____

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

ARTICOLI DA 14 A 17

Art. 14.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2014, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, al pertinente programma dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2014.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2014, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione del programma «Ricerca per il settore della sanità pubblica», nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Art. 15.

Approvato

(Totale generale della spesa)

1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 814.541.153.827, in euro 824.117.820.124 e in euro

793.512.836.283 in termini di competenza, nonché in euro 828.303.836.465, in euro 834.200.028.320 e in euro 803.755.878.501 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2014-2016.

Art. 16.

Approvato

(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2014-2016, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

_____

(*) Per i quadri generali riassuntivi, le tabelle, gli allegati e gli elenchi nel testo proposto dal Governo si rinvia allo stampato Atto Senato n. 1121, pagg. 77-276.

Art. 17.

Approvato

(Disposizioni diverse)

1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dal «Fondo per i programmi regionali di sviluppo» del programma «Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate», nell'ambito della missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale» dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2014, ai pertinenti programmi dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi del quinto comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.

4. In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi.

5. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio finanziario 2013 e in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 5, nonché da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di residui, competenza e cassa, tra i capitoli di natura rimodulabile dei programmi, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate con legge, nonché tra capitoli di programmi dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con l'operatività delle amministrazioni.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato.

7. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato,

delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 1997.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al «Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale» (capitolo 2797) e quello relativo alla «Devoluzione alle regioni a statuto speciale del gettito di entrate erariali alle stesse spettanti in quota fissa» (capitolo 2790) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alla determinazione delle quote di tributi erariali spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti di autonomia.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2014, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al benessere del personale.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito di ciascuno stato di previsione dei Ministeri, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

15. In attuazione dei commi da 2 a 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, che attribuiscono all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa relative agli interventi manutentori degli immobili in uso alle amministrazioni dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, per l'anno finanziario 2014, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti degli

appositi fondi relativi rispettivamente alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché tra gli stessi ed i capitoli o i piani gestionali degli stati di previsione di ciascun Ministero relativi alle spese di manutenzione di impianti e attrezzature, all'adeguamento della sicurezza nei luoghi di lavoro ed agli interventi di piccola manutenzione sugli immobili.

16. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.

17. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi per il finanziamento di assegni *una tantum* in favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati in attuazione dell'articolo 8, comma 11-*bis,* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono ripartite con decreti del Ministro competente.

18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le somme, residuali al 31 dicembre 2013, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.

20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le somme versate in entrata per essere destinate al finanziamento di progetti innovativi nel settore informatico, previsti dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 16 gennaio 2003 n. 3, nonché dalle successive disposizioni legislative di modifica ed integrazione delle stesse, individuati ed approvati dall'Agenzia per l'Italia digitale.

21. Le somme stanziate sul capitolo 1896 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate al CONI per il finanziamento dello sport, e sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinate agli interventi, già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.

DISEGNO DI LEGGE DISCUSSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) (1120)

EMENDAMENTO 1.900 (TESTO CORRETTO) SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEGLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE

1.900 testo corretto (*)
Il Governo
Approvato con voto di fiducia
Sostituire gli articoli da 1 a 26 con il seguente:

Art. 1.

Emendamento 1.900 PDF

_____

(*) Il Senato ha approvato le correzioni formali presentate dal Governo con la proposta di coordinamento C1.

Per gli articoli del disegno di legge, gli Allegati 1, 2, 3, 4 e 5, gli Elenchi nn. 1 e 2, il prospetto di copertura e le Tabelle A, B, C ed E, si rinvia all'Atto Senato n. 1120 (Annesso).

PROPOSTA DI COORDINAMENTO
C1
Il Governo
Approvata
All'emendamento 1.900:

Sopprimere i commi da 133 a 137 e il comma 379 in quanto le corrispondenti disposizioni sono già presenti nel comma 132 nella versione approvata dalla Commissione con l'emendamento 4.2000/24 (testo 2).

Al comma 199, dopo le parole: «amministra gli» *inserire le seguenti:* «importi di cui sopra in gestione separata in base ai criteri approvati con decreto del Presidente del»*, che sono saltate per mero errore materiale.*

Sopprimere i commi 151 e 152 in quanto le relative disposizioni confluiscono nella tabella A.

Collocare le disposizioni recate dalla prima parte del comma 520 in luogo di quelle recate dal comma 332 e introdurre la seconda parte del comma 520 come periodo aggiuntivo del comma 138.

Conseguentemente sopprimere il comma 520.

Al comma 362, capoverso 2-bis*, sesto periodo, sostituire la parola:* «prevedere»*con la seguente:* «escludere» *e le parole:* «modalità differenziate di applicazione del regime limitativo alle assunzioni» *con le seguenti:* «dal regime limitativo le assunzioni».

Sopprimere il comma 409 identico al comma 410.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO PRECLUSI A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'EMENDAMENTO 1.900 (TESTO CORRETTO) INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEGLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1120
Emendamenti e ordini del giorno PDF

Allegato B

Testo integrale dell'intervento del senatore Lucidi nella discussione generale congiunta dei disegni di legge nn. 1121 e 1120

Il concetto di sostenibilità e più in generale di tutela ambientale, non può più essere trattato come un compartimento stagno, decontestualizzato dalle restanti misure e stanziamenti destinati ad altri Ministeri e che in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e valorizzazione delle misure non si possa prescindere dalla necessità di includere i concetti di sostenibilità in ogni capitolo di spesa a cui tali concetti possano essere applicati. Questo approccio politico alla questione ambientale ha determinato visioni parziali ed emergenziali dovute a processi mal governati perché male analizzati. Tutto questo perché per troppo tempo abbiamo considerato il tema ambientale come solo ed esclusivamente uno dei punti di un programma elettorale.

Sì, l'ambiente è stato sempre considerato un punto del programma elettorale, collocato in una posizione più o meno preminente a seconda dello schieramento politico proponente. Così forze di sinistra proponevano e propongono misure ambientali ai primi posti, mentre forze di destra magari le

pongono più indietro. Alcuni le sbandierano come primo punto, ma tutti drammaticamente scollegati dal contesto generale.

Ebbene il Movimento 5 Stelle conferma anche in questo caso la sua posizione di avanguardia politica, perché se, come è noto, i temi a noi più cari sono quelli ambientali, a ben vedere nel nostro programma elettorale essi non compaiono se non per certi punti effettivamente specifici, perché essi sono tutti permeati di quella visione nuova di sostenibilità dalla quale non possiamo più derogare.

Ogni azione umana deve tenere conto del suo impatto naturale e della sua impronta ecologica, perché ogni azione umana lascia un'impronta, e noi vogliamo che questa impronta sia ecologica.

Ecco allora che questo nuovo atteggiamento è anche testimone della nostra volontà di affrontare una delle più grandi sfide che la politica ha davanti a sé in questi giorni: la sfida di riuscire a far convivere attività industriali ed ambiente, lavoratori e cittadini, istanze e repressioni. Questa e davvero la grande sfida che abbiamo davanti, e noi siamo pronti per affrontarla.

Per fare questo siamo intervenuti su questa legge di stabilita, introducendo o cercando di modificare temi oramai fondamentali, quali risparmio ed efficienza energetica, politiche di trasporto sostenibile, misure a favore del comparto agricolo giovanile, misure per il dissesto idrogeologico, discariche e gestione virtuosa dei rifiuti, e infine la famigerata tassa municipale sui rifiuti.

Per fare questo siamo partiti esaminando il bilancio di previsione 2014 - nella sua sezione IV, Ecobilancio dello Stato - nel quale abbiamo rilevato che: sebbene venga dichiarata la ripartizione seriee e la classificazione relativa nelle due macro-aree di intervento (quali?), resta da chiarire la visione complessiva in termini di impronta ecologica sostenibile, anche e sopratutto nei confronti delle attività industriali fortemente impattanti; siano esse esistenti o di nuova costituzione.

I dati aggregati nei grafici evidenziano come la tutela e la salvaguardia ambientale soffrano ancora di una marginalità preconcetta che determina uno stato di relazione a mera difesa dell'esistente.

Il dato del 3 per cento attribuito al MISE per la tutela ambientale sancisce questo aspetto; si ritiene invece che un'azione preventiva in termini di indirizzo dello sviluppo economico del Paese verso scenari sostenibili sia l'unica strada da percorrere; sarebbe stato al contrario auspicabile un miglior raccordo tra parametri della classificazione CEPA e CRUMA e fra le tabelle di ripartizione dei singoli Ministeri.

Da ultimo l'analisi del *budget* dello Stato mostra come il Ministero dell'ambiente sia il meno virtuoso, essendo quello con minor numero di dipendenti ma con più alto livello medio di retribuzione.

Permettetemi ora di scendere più in dettaglio. Il Fondo di crescita sostenibile di cui all'articolo 3 comma 7, cui è riservato un incremento di 100 milioni nel 2014 e 50 milioni nel 2015, punta a sostenere produzioni e comparti industriali ormai incompatibili con la tutela dell'ambiente e del tutto privi di qualunque prospettiva di sostenibilità ai cui obiettivi pur fa riferimento con il richiamo ad Europa 2000.

Il risparmio e l'efficienza energetica, l'integrazione di recupero delle acque e di energie rinnovabili devono essere ricompresi negli interventi di edilizia pubblica; il finanziamento ai trasporti deve includere principi tali da favorire il ricorso alle forme di alimentazione meno inquinanti quali il metano, possibilmente ricorrendo a celle a idrogeno da *reforming*, o motori ibridi metano-batteria.

L'approccio ai trasporti deve muoversi su diverse direzioni: 1. Disincentivo ai mezzi di mobilità motorizzata autonoma, quali le auto e le moto private, con l'obbiettivo di far decrescere progressivamente il parco circolante ad almeno un decimo dell'attuale in un arco temporale di un decennio. Questo va fatto mediante un meccanismo fiscale punitivo che tenga conto sia della quantità di emissioni sia della tipologia sia delle esternalità negative che tale mobilità genera (sanitarie ed ambientali, con particolare riguardo alle emissioni gassose ed a quelle connesse con l'usura dei pneumatici, del bitume stradale, dei freni e di ogni altra emissione dovuta all'attrito, nonché alle esternalità connesse con il recupero ed il parziale riciclaggio dei mezzi al fine vita). I meccanismi di disincentivazione passano per una progressiva limitazione del traffico privato nelle aree urbane, ottenuta sia mediante disincentivo alla sosta, creazione di zone pedonalizzate o zone 30, riduzione della «luce stradale» a disposizione del traffico a motore in favore del traffico; 2. Disincentivare il

trasporto di merci su gomma, troppo inquinante ed impattante a causa delle elevatissime esternalità negative connesse. Troppe linee ferroviarie sono sottoutilizzate e troppi carri merci viaggiano vuoti; le misure destinate a favorire l'agricoltura giovanile devono includere criteri di adattabilità dell'agricoltura ai cambiamenti climatici e favorire le tecniche di agricoltura biologica e biodinamica e incentivare la lavorazione di aree (marginali, di terreni *set aside* e quelli dismessi anche al fine del consolidamento del territorio contro il dissesto idrogeologico; i fondi della ricerca dovrebbero essere prioritariamente destinati a sostenere progetti in grado di ottimizzare le politiche di sostenibilità nella sua accezione più ampia lavorando sul miglioramento dell'efficienza e del risparmio energetico, della mobilità sostenibile, comprese nuove forme di trazione, delle energie rinnovabili, delle tecniche di selezione varietale finalizzate a ridurre l'impatto complessivo dell'agricoltura sull'ambiente e per adattare l'agricoltura ai cambiamenti climatici, delle tecniche per la riduzione dei rifiuti dai cicli produttivi e di quelle per l'alimentazione dei composti più pericolosi per l'ambiente e la salute; all'articolo 5 comma 1, relativo agli interventi per combattere il dissesto idrogeologico si fa riferimento ad interventi immediatamente cantierabili senza accordare la dovuta priorità ad area a particolare rischio (R3 ed R4).

Si prevede inoltre un limite per l'utilizzo del residuo di bilancio a 600 milioni non giustificabile data l'urgenza del dato rilevato.

Non viene inoltre data priorità, come si dovrebbe, ad opere più opportune di manutenzione e rinaturalizzazione, in antitesi alle grandi opere invasive e molto più costose quali, tra le altre, la difesa spondale e le vasche di espansione; le risorse destinate al comma 2, dell'articolo 5 relative ai provvedimenti finalizzati a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani sono del tutto insufficienti in considerazione che sono circa 134 i Comuni su cui si dovrebbe intervenire per evitare che nel 2016 si applichino le sanzioni comunitarie contro l'Italia; all'articolo 5, comma 3, relativo alle bonifiche delle discariche abusive, su cui pende l'infrazione contro l'Italia n. 2003/2007, appare in tutta evidenza l'insignificanza delle somme stanziata per intervenire sulle 252 discariche oggetto del provvedimento comunitario. A tal fine giova ricordare che, a fronte dei circa 119.000 euro destinati da questa legge di stabilita per ciascuna discarica l'Italia rischia di doverne pagare 372.000 all'anno. La Commissione europea, infatti, ha già richiesto l'applicazione di una multa di 61 milioni di euro a cui si potrebbero aggiungere altri 46 milioni per ogni semestre di ritardo nell'attuazione delle bonifiche. È evidente quindi l'opportunità di provvedere ad uno stanziamento di una cifra pari almeno alle sanzioni previste dall'Unione europea.

Le misure previste all'articolo 5, commi 2 e 3, sono direttamente imputabili ad un carente sistema di controllo sul territorio ma ciononostante nel bilancio di previsione per il 2014 (AS 2021, allegato 9) si prevede un taglio di circa 2 milioni di euro sul programma 18.8, relativo proprio alla vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale. All'articolo 6 (misure fiscali per il lavoro e le imprese), comma 7, non si prevedono norme di stabilizzazione delle facilitazioni fiscali per l'efficientamento energetico e per ristrutturazioni relative all'adozione di misure antisismiche, ambiti di fondamentale importanza per il contenimento della spesa energetica e della messa in sicurezza degli edifici. Investimenti con dirette ripercussioni sulle riduzioni di spese future; l'istituzione di un tributo comunale relativo alla gestione dei rifiuti e alla copertura dei costi concernenti i servizi indivisibili, e articolato nelle due componenti di costo.

A nostro giudizio tali componenti non sono però rispettose dell'articolo 53 della Costituzione in quanto non è prevista alcuna proporzionalità contributiva.

Il principio di «chi inquina paga» non viene di fatto applicato perché il nuovo tributo viene calcolato in base alle superfici abitative e viene solo concordata la possibilità e non l'obbligo al Comune di poter effettuare delle riduzioni a chi è particolarmente virtuoso applicando la tariffa puntuale.

Mancano misure ed indirizzi precisi per determinare in maniera definitiva la filiera complessiva della produzione del rifiuto, in un'ottica principalmente di riduzione alla fonte e secondariamente di disincentivo alla distribuzione di semi-prodotti, quegli oggetti cioè che vengono immessi sul mercato e che sono caratterizzati da due componenti principali, il prodotto utilizzato e il rifiuto ad esso associato;

le risorse aggiuntive per coprire l'aumento delle dotazioni per gli interventi strategici potrebbero essere recuperate dalla riduzione delle spese previste per i mezzi navali ed aerei militari, dalle misure a favore delle banche o per le missioni di pubblica amministrazione all'estero.

Testo integrale dell'intervento della senatrice Paglini nella discussione generale congiunta dei disegni di legge nn. 1121 e 1120

Anni fa mi trovai a parlare col mio grande amico Osman del Senegal, mi chiese quanti figli avessi... e alla mia risposta «nessuno», si stupì e non poco!" Gli chiesi il perché, e lui mi disse che in Africa era normale fare tanti figli perché lui quando sarebbe diventato anziano e stanco, i suoi ragazzi, giovani e forti, avrebbero lavorato per accudirlo al meglio. Ecco... ora provate voi a spiegare a Osman che qui in Italia è tutto al contrario, cioè gli anziani in Italia si devono augurare di campare all'infinito, perché con le loro misere pensioni devono mantenere i figli giovani, forti e inoccupati!

E adesso due dati che senz'altro conoscete bene: disoccupazione siamo al 12,1 per cento, quella giovanile al 40,1 per cento; sono oltre 6 milioni le persone che vorrebbero lavorare (tra disoccupati e inoccupati) da dati ISTAT.

Dal 2008 si sono chiuse 400.000 mila partite IVA e ricordiamo che a differenza dei lavoratori dipendenti quando un autonomo chiude l'attività non dispone di nessuna misura di sostegno al reddito e spesso si ritrovano persone sole con molti debiti da pagare e un futuro tutto da inventare. Negli ultimi 3 anni sono 1.304.871 le persone che sono passate dalla sussistenza alla povertà. Sono 4.068.250 le persone che nel 2013 in Italia sono state costrette a chiedere aiuto per sfamarsi, con un aumento del 47 per cento rispetto al 2010.

Ecco, Presidente con questi dati a alla mano, e molti altri ancora in questa direzione ci chiediamo e le chiediamo: oggi qual è la priorità?

Il Governo promette interventi per risolvere la crisi; per noi del Movimento 5 Stelle, prima di tutto c'è da salvare le persone.

Dal «*De Legibus*» di Marco Tullio Cicerone: «Salus populi suprema lex esto». La salvezza del popolo deve essere la legge suprema e questo noi proponiamo di fare!

A questa legge di stabilità che proponete manca solo di un dettaglio non avete messo in allegato per gli italiani, il libretto delle istruzioni! Istruzioni per la sopravvivenza! Esatto, voi avete in dovere di dire ad un cittadino come si fa a vivere con una pensione minima di 495 euro al mese, con una cassa integrazione di 750 euro al mese o con un assegno sociale di 442 euro mensili.

Ecco, mettere all'opera i vostri esperti e diteci come dobbiamo sopravvivere: dove andiamo ad acquistare il pane, il latte, la pasta, che permette ad una persona di vivere per 30 giorni, senza prima suicidarsi per la disperazione.

Ora vi elenco due dati che forse qua dentro nessuno di voi conosce: un litro di latte € 1,40; un chilo di pasta € 0,70, un chilo di zucchero € 1,10; un chilo di pane costa in media 1 euro e 96/2 euro, ma in alcune distribuzioni alimentari, si può anche trovare ad un euro, lo chiamano il pane dei poveri. Ecco signori, cominciamo da qui.... dal conoscere le cose, le situazioni e le vere difficoltà dei cittadini.

Paghiamo, paghiamo sempre e non si capisce più a chi vanno i nostri soldi, dato che gli italiani quelli non raccomandati e figli di un dio minore, che non hanno amici influenti, negli ultimi decenni hanno visto solo peggiorare le loro condizioni.

È una situazione che dura da troppo tempo per l'inerzia di una classe politica e di una classe dirigente interessata solo a mantenere le proprie rendite di posizione.

Adesso, dopo anni che pensate al benessere delle vostre famiglie e dei vostri figli, dovreste trovare il tempo di pensare anche alla sopravvivenza dei cittadini normali.

È necessario intervenire sulla produttività delle aziende italiane, evitando la delocalizzazione delle imprese e la conseguente crescita della disoccupazione, avendo il coraggio di introdurre misure efficaci per contrastare la concorrenza sleale di Paesi che non rispettano le più elementari norme del diritto del lavoro, della sicurezza sui luoghi di lavoro, del rispetto dell'ambiente.

Ci proponete un cuneo fiscale che ci regalerà, se siamo tra i fortunatissimi, una pizza, direi... alla bufala...

Sarebbero necessarie misure dignitose a favore dei cittadini, invece assistiamo ancora a misure *spot* come la carta acquisti ed espedienti economici che non aiutano i pensionati e i lavoratori.
Anni fa nel 2008 erano stimate 1.300.000 persone che avrebbero beneficiato della carta acquisti; alla fine furono solo 517.000 a beneficiarne.
Quindi, per produrre 1.300.000 carte acquisti furono spesi 2.170.000 euro di semplice carta e 400.000 euro per spedire 1.300.000 lettere a presunti beneficiari: 10 milioni e mezzo di euro che INPS pagò ai CAF, i cosiddetti patronati, per la compilazione dei moduli e sappiamo come si muove la politica in quegli ambienti!!! Bacini di voti preziosi per ognuno di voi qua dentro, dal PD al PDL, e così via...
Bene, poi spesi altri milioni di euro per i *call center*, più la pubblicità e la formazione degli addetti.
In totale spesi circa 21 milioni di euro per 517.000 «poveri fortunati».
E oggi ci venite di nuovo a proporre una *social Card* sperimentale la chiamate carta acquisti; avete mai visto da vicino una carta di questo tipo? Io sì, e posso assicurarvi che una donna anziana che paga alla cassa di un negozio con questa carta, spesso abbassa gli occhi, e si sente veramente mortificata. Basta, per cortesia, almeno non toglieteci la dignità, lasciamo perdere, abbiamo già dato! Reddito di cittadinanza è la risposta e voi; anziché bocciarci continuamente in Commissione e in Aula le nostre proposte sul reddito di cittadinanza, e far ironia, darci dei populisti demagoghi, smettetela di tergiversare per salvarvi ancora l'orticello, piuttosto dateci una mano a sollevare velocemente le sorti di milioni di persone disperate. Non abbiamo più tempo.
Il Movimento 5 Stelle vuole una svolta decisa, e adesso dimostratelo anche voi, ma con i fatti.
Signori, abbiate il coraggio di dire come stanno veramente le cose agli italiani! Siamo uno Paese svuotato, e voi siete una classe politica di cartapesta.

Integrazione all'intervento del senatore Mandelli nella discussione generale congiunta dei disegni di legge nn. 1121 e 1120

In Europa siamo ormai il Paese che ha la più alta tassazione sugli immobili - si veda il recente *report* di Mediobanca *security* - con l'esclusione della Francia e dell'Inghilterra, dove tuttavia il livello dei servizi resi è incommensurabile rispetto a quelli italiani e comunque, almeno in Gran Bretagna, il livello di tassazione complessivo è di gran lunga inferiore a quello italiano. Mentre abbiamo il più basso livello di tassazione sulla ricchezza finanziaria diversa dagli immobili.
La situazione è paradossale a causa del fatto che l'immobiliare ha un peso rilevante ai fini della produzione del PIL. Tassare in modo selvaggio la proprietà edilizia significa pertanto contribuire a ritardare quella ripresa che taluni sperano di vedere, ma che invece tende ad allontanarsi nel tempo. Questo è il punto dirimente. La storia insegna che se si vuole crescita e sviluppo, se si punta realmente su questi obiettivi allora è inevitabile un certo squilibrio nella distribuzione del reddito. È infatti il dinamismo intrinseco dello sviluppo che crea le differenze indispensabili per spostare le risorse dai settori divenuti obsoleti a quelli che hanno una nuova prospettiva. Ma se la politica economica agisce in senso contrario, ecco allora che la macchina si ferma. E di conseguenza non si avrà né sviluppo, ma nemmeno equità perché, nel medio periodo, non si può distribuire ricchezza se, in precedenza, non è stata creata.
Questo quindi è il limite più vero di questa manovra, figlia delle contraddizioni politiche che stiamo vivendo. Ci aspettavamo che le forze riformiste, anche all'interno del PD, avessero fatto sentire la loro voce per unirsi a noi in difesa di una prospettiva che corrisponde agli interessi di fondo del nostro Paese. Ha prevalso invece un cultura diversa, in cui si cerca di premiare l'assistenzialismo che rischia di seccare le fonti stesse della produzione. Una linea destinata sempre più a cozzare con le stesse direttive europee dove si ragiona sempre più in termini dì sviluppo e delle necessarie riforme da mettere in cantiere per renderlo possibile. Il presidente Letta che fa della retorica europeista uno dei suoi cavalli di battaglia dovrebbe dimostrarsi più attento a queste considerazioni.

Testo integrale dell'intervento del senatore Zanettin nella discussione generale congiunta dei disegni di legge nn. 1121 e 1120

Questa legge di stabilità, ahimè, onorevole Ministro dell'economia, appare drammaticamente lontana dalla realtà profonda del nostro paese.

A parole il Governo ed i vari leader politici dicono di voler attuare una politica per lo sviluppo, ma lo sviluppo non si ottiene con leggi di spesa e nuove tasse, come continua a fare questo Governo, ma ponendo le condizioni perché prosperino le imprese. Dobbiamo essere tutti consapevoli, che la ricchezza non la creano i burocrati, i controllori, i regolatori, i (presunti) depositari della superiorità etica, tanto meno i politici. Solo le imprese ed il lavoro autonomo, l'istinto primordiale al successo, così ben descritto da Einaudi, creano nuova ricchezza, che poi può essere ridistribuita a favore dei più deboli.

Si avverte quindi un distacco abissale tra quanto noi oggi discutiamo e le necessità del mondo produttivo italiano, il popolo delle partite IVA, costituito soprattutto da piccole e medie imprese, che ancora, chissà per quanto, sopravvivono fra mille sacrifici, continuano a confidare in un futuro più prospero i cui titolari hanno spesso ipotecato il patrimonio personale per finanziare l'azienda, per non licenziare dipendenti, che continuano a lottare quotidianamente contro un fisco vorace, una burocrazia asfissiante, una legislazione caotica e contro banche che revocano di punto in bianco i fidi e chiedono sempre maggiori garanzie.

Cosa prevede per costoro questa legge di stabilità? Ahimè direi proprio nulla!

La ricetta oggi proposta invece è solo un pannicello caldo, che rinvia a chissà quando, le scelte decisive per il futuro del Paese.

Provengo da una regione, il Veneto, in cui, constatiamo, quotidianamente, con amarezza e sconforto, che molti, troppi, decidono di espatriare, alla ricerca di un ambiente di lavoro normale, dove il fisco non pretende una percentuale superiore al 30 per cento del reddito, dove la burocrazia è efficiente e collaborativa, dove il merito ed il talento sono davvero valorizzati. Se ne vanno le imprese, se ne vanno i capitali, tanti capitali, se ne vanno i migliori giovani laureati, se ne vanno addirittura anche i liberi professionisti ed i lavoratori autonomi. Se ne vanno spesso, ahimè, i talenti migliori, le menti più brillanti, quelli che su cui si potrebbe davvero contare per il rilancio del Paese.

Ma come possiamo pensare ad una ripresa economica se la politica pensa solo a nuove tasse, e non si taglia la spesa, come avviene con questa legge di stabilità? Se questo Paese ha una vera speranza di tornare alla crescita e di salvarsi dalla catastrofe, che incombe, questa non può che avvenire, a mio giudizio, da uno *shock*, ...anzi direi meglio da un *elettroshock*, liberistico. Forse non è chiaro a tutti quanto la situazione sia drammatica e come il rischio di collasso collettivo sia elevatissimo. Ad una situazione straordinaria si risponde con rimedi straordinari!

Cercherò quindi di formulare alcune proposte, piuttosto radicali, sapendo bene che in quest'Aula non saranno condivise, in quanto del tutto minoritarie, ma, come dire, per gettare un seme nel dibattito.

Partiamo dalle privatizzazioni. Negli ultimi giorni il Presidente del Consiglio ha parlato della imminente cessione di quote di minoranza di ENI e Fincantieri ed altre società pubbliche. L'intento è lodevole, ma il risultato in termini finanziari appare scarso e non in grado di invertite il *trend* negativo della nostra economia. Abbattiamo piuttosto subito il debito pubblico in modo significativo, vendendo senza esitazioni, senza riservare allo Stato *golden share*, senza operazioni di sistema, ma semplicemente al miglior offerente sul mercato il pacchetto di controllo di ENI, Enel, Finmeccanica, RAI, ed ancora di Snam Rete Gas, Saipem, Terna, Poste italiane e Cassa depositi e prestiti, e così di tutte le aziende a partecipazione pubblica. Lo Stato si trasformi da (pessimo) gestore dell'economia, in attento regolatore e controllore! Sarebbe un segnale forte che i mercati internazionali certamente apprezzerebbero in modo entusiastico.

Col calo conseguente dello *spread* ed il risparmio sugli interessi potremmo aiutare le fasce più deboli della popolazione.

Accompagniamo la vendita del patrimonio immobiliare pubblico, con una leggina, in base alla quale le ex caserme o gli ex ospedali in vendita, in deroga ai piani regolatori locali, potranno godere immediatamente di una destinazione urbanistica di completa soddisfazione per gli acquirenti.

Fisco. Basta imposte recessive come le nuove aliquote IVA e sulle accise, minipatrimoniali e Tobin tax, che disincentivano l'iniziativa economica. Pensiamo piuttosto ad un'aliquota marginale agevolata per chi, impresa o privato cittadino, negli anni a venire incrementa, anziché diminuire, il proprio

reddito imponibile.

Veniamo alla *spending review*. Il commissario alla *spending review* Carlo Cottarelli abbandoni un volta per tutte la logica dei tagli lineari e agisca con il bisturi, estirpando, senza esitazioni e senza guardare in faccia nessuno, gli enormi sprechi ancora presenti nella pubblica amministrazione, il parassitismo, l'inefficienza, adeguando tutto il paese ai costi standard e alle *best practices* internazionali o nazionali. Abbiamo apprezzato le lodevoli intenzioni espresse in questi giorni, ma, va detto chiaramente, che 32 miliardi di risparmi nel triennio 2014-2016 sono troppo pochi! Ricordo che il bilancio dello Stato supera gli 800 miliardi all'anno. Il risparmio di spesa che Cottarelli si prefigge corrisponde quindi a meno del 2 per cento di tale bilancio. Un dato assai misero, e, a mio giudizio, poco significativo, per il rilancio del Paese! A Cottarelli, che mi pare in difficoltà, suggerirei piuttosto di chiamare a suo fianco, come consulenti, molti amministratori veneti, che costituiscono un raggio di speranza, per competenza amministrativa e passione civile, in un contesto di crisi così sconfortante. Mi vengono in mente due esempi del mio territorio, che voglio citare in questa Aula del Senato: l'ex presidente della provincia di Vicenza, attualmente commissario della stessa, ed il sindaco di Zugliano, un Comune di 6.000 anime della stessa provincia, ma potrei portare molti altri esempi. Il primo dal 2006, data di primo insediamento, ad oggi ha ridotto il personale di oltre il 22 per cento. Ora nell'Ente provincia di Vicenza le spese del personale incidono per il 19 per cento delle spese correnti, quando la media nazionale è del 33 per cento! Nello stesso periodo il debito della provincia è stato ridotto del 57 per cento, passando da 222 milioni agli attuali 95 milioni. Le fatture vengono pagate ai creditori a trenta giorni, ben diversamente da quanto fa invece lo Stato. Oggi l'ente Provincia di Vicenza costa ad ogni cittadino 8,6 euro all'anno, rispetto ai 14 euro medi del passato.

A sua volta, il comune di Zugliano, ripeto di 6.700 anime, ha un dipendente ogni 293 abitanti; la media dei Comuni veneti prevede un dipendente ogni 140 abitanti, la media nazionale un dipendente ogni 101 abitanti, i Comuni siciliani hanno invece un dipendente ogni 47 abitanti. Il debito del Comune che al 31/12/2006 ammontava a 3.700.000 euro è stato ridotto di oltre il 60 per cento ed oggi ammonta ad 1.480.000 euro. Dal 2007 il Comune di Zugliano non contrae più mutui per investimenti! Dal 2009 al 2013, ripeto senza contrarre mutui il Comune ha effettuato investimenti per oltre, 11 milioni di euro) con un'incidenza superiore al 30 per cento sui suo bilancio complessivo. Nonostante i tagli al personale, secondo una statistica pubblicata su «Il Sole 24 Ore» nel 2011, per qualità della vita nei piccoli Comuni, il Comune di Zugliano si colloca al primo posto della provincia di Vicenza, al nono posto nella regione veneto e al quarantacinquesimo posto a livello nazionale.

Non è quindi vero, l'assioma, tante volte ripetuto nelle nostre Aule parlamentari, che a riduzione del personale consegue necessariamente uno scadimento dei servizi al cittadino! A fronte della riorganizzazione e dell'efficientamento dei processi, ì servizi pubblici possono quindi migliorare, anche a fronte di un calo del personale addetto.

È questa la *spending review* in salsa veneta forse la stessa ricetta avrebbe dovuto applicarsi anche al resto del Paese!

Voglio ricordare che nel 2006 il debito pubblico italiano era pari a 1.580 miliardi di euro. Oggi ammonta ad oltre 2.000 miliardi. Quindi negli stessi anni in cui gli amministratori vicentini hanno ridotto il proprio debito di oltre il 60 per cento, i Governi che si sono succeduti alla guida del Paese hanno invece aumentato il debito pubblico nazionale di oltre il 30 per cento. Comunque si giudichi la questione, Il paragone è comunque impietoso!

Per tutte le considerazioni espresse, considero questa legge di stabilità un'occasione, l'ennesima, persa sulla strada del risanamento del Paese. Non so quante altre occasioni avremo ancora per evitare un declino economico e politico, che molti giudicano ormai ineluttabile. Chi parla pensa invece che nel Paese reale, tra le famiglie che stringono la cinghia, tra le imprese, che, nonostante tutto, resistono e conquistano nuovi mercati, tra eccellenti amministratori locali, esistono ancora forze vive, in grado di far uscire l'Italia dalla crisi. La classe politica nazionale avrebbe il dovere di non frustrare tali energie positive, come invece continua a fare con questa legge di stabilità.

È per questo che non potrò votare questa legge, che è priva di coraggio e di scelte radicali, e non

rappresenta quindi la svolta tanto attesa dal mondo che lavora e produce.

Integrazione all'intervento del senatore Floris nella discussione della questione di fiducia posta sull'approvazione dell'emendamento 1.900 interamente sostitutivo del disegno di legge n. 1120

Fermo restando che gli emendamenti per la Sardegna approvati in Commissione bilancio, e spero contenuti nel maxiemendamento, consentono un certo ristoro dei danni dovuti all'alluvione, per i quali sono comunque grato al Governo, mi corre l'obbligo di informare l'Aula di aver presentato una mozione che, ove sostenuta e approvata in quest'Aula e fatta propria dal Governo, indica nella riprogrammazione di miliardi di fondi europei non utilizzati il contenitore di risorse sufficienti per risolvere i problemi ambientali della Sardegna e degli altri territori del Paese che hanno subito disastri naturali ed eventi calamitosi.

In più, con queste risorse si potrebbero mettere in atto i più urgenti interventi di prevenzione e difesa del suolo da lungo tempo individuati, ma mai eseguiti proprio per mancanza di risorse.

È assente anche un emendamento che il Governo aveva concordato con il Presidente della Regione autonoma della Sardegna concernente la modifica dell'articolo 10 della Costituzione sarda sulla autodeterminazione delle tariffe fiscali.

Ritornando alla manovra in esame rilevo la mancanza di un disegno strategico chiaro e condivisibile. È assente una visione d'insieme, una prospettiva capace di ridare speranza e promuovere la crescita e lo sviluppo della nostra Nazione.

Avevamo un bivio davanti a noi: quello di subire passivamente il modello rigorista che alcuni Paesi Europei chiedono o invece quello di dare un vero segnale di cambiamento con una manovra capace di coniugare il rigore nella spesa alla volontà di ripartire con investimenti indirizzati al rilancio delle produzioni e della crescita economica.

È stato scelto un ibrido incomprensibile; privo di coraggio e determinazione; frutto della precarietà e del compromesso in cui il peso dello Stato burocrate prevale sulle libertà delle imprese e dei cittadini provocando una pressione fiscale insopportabile volta a coprire sprechi ed inefficienze; privilegi e vantaggi anacronistici.

In ultimo, Presidente, rappresentanti del Governo, la legge di stabilità è stata, attraverso la fiducia, trasformata, come qualcuno ha già detto, in un *test* di verifica di maggioranza che non avremmo voluto su un provvedimento economico di tale importanza. Ma tanto è, gran parte di questa Aula piuttosto che proseguire nell'analisi del testo e degli emendamenti della legge fondamentale per lo Stato, è più interessata al rispetto dei tempi fissati per la decadenza del senatore Berlusconi, Il quale, comunque vada l'esito del voto, rimarrà *leader* indiscusso di Forza Italia e dei moderati italiani.

Integrazione all'intervento della senatrice Bulgarelli nella discussione della questione di fiducia posta sull'approvazione dell'emendamento 1.900 interamente sostitutivo del disegno di legge n. 1120

L'articolo 1 del disegno di legge di stabilità fissa il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per l'anno 2014 e per i due anni successivi, 2015 e 2016, compresi nel bilancio pluriennale.

In termini di saldo netto da finanziare, la variazione netta delle entrate (differenza tra maggiori e minori entrate) è pari a 4,6 miliardi di euro per il 2014, 11,9 miliardi nel 2015 e 13,9 miliardi nel 2016. Ricordo che il saldo netto da finanziare è il saldo tra le entrate finali e le spese finali presenti nel bilancio dello Stato, rimangono esclusi l'accensione di prestiti per la parte in entrata e il rimborso delle passività finanziarie per la parte in uscita. Nel triennio, le maggiori entrate saranno pari a 30,4 miliardi di euro.

Sempre in termini di saldo netto da finanziare, la variazione netta delle spese (differenza tra maggiori e minori spese) è pari a 6,5 miliardi di euro per il 2014, -1 miliardo nel 2015 e 6,9 miliardi nel 2016, per un totale complessivo nel triennio pari 12,4 miliardi di euro.

Le previsioni contribuiscono ad una manovra lorda che determina un ammontare di risorse per le coperture, con riferimento al saldo netto da finanziare, pari a 12,2 miliardi per il 2014, 30,7 miliardi per il 2015 e 33,6 miliardi per il 2016. Gli interventi ammontano a 14 miliardi nel 2014, 17,7 miliardi

nel 2015 e 26,5 miliardi nel 2016.

Le cose non vanno meglio in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione, la variazione netta delle entrate è pari a 1 miliardo di euro nei 2014, -0,5 miliardi di euro nel 2015 e 1,2 miliardi di euro nel 2016. Mentre la variazione netta delle spese è pari a 3,7 miliardi per il 2014, e, per effetto della riduzione delle spese correnti, dovrebbe attestarsi a -4 miliardi di euro nel 2015 e -6 miliardi di euro nel 2016, le coperture indicate per ridurre la spesa corrente sono più da libro dei sogni che coerenti con la legge di stabilità.

Le disposizioni dei disegno dì legge di stabilità contribuiscono ad una manovra lorda (maggiori entrate e minori spese in termini assoluti) che determina un ammontare di risorse per le coperture, in termini di indebitamento netto, pari a circa 9,7 miliardi nel 2014, 12,8 miliardi nel 2015 e 18,3 miliardi nel 2016. Gli interventi ammontano a circa 12,4 miliardi di euro nel 2014, 9,3 miliardi nel 2015 e 11 miliardi nel 2016.

Riguardo al settore della giustizia con riferimento all'articolo 18 - rubricato "altre disposizioni in materia di entrata" - vanno segnalati gli effetti derivanti dai rincari alle imposte di bollo correnti (forma di tassazione indiretta che va a colpire il contributo unificato in appello dovuto per ogni atto impugnato e le istanze alla pubblica amministrazione finalizzate ad ottenere un provvedimento amministrativo) che dal 2014 in poi renderanno generalmente più oneroso il ricorso alla giustizia civile, disincentivando anzitutto le liti per controversie di valore minore. In particolare, si interviene sul Testo unico delle spese di giustizia (TUSG) di cui al DPR 115/2002 per aumentare l'anticipazione forfetaria prevista per le notificazioni a richiesta dell'ufficio e, con disposizione che genera particolare perplessità, per ridurre gli importi delle prestazioni svolte nell'ambito del gratuito patrocinio (commi 21 e 22 dell'articolo 18) gravando su compensi già ridotti ai sensi del decreto ministeriale del 20 luglio 2012, n. 140.

Nel complesso, con riferimento alla legge di stabilità, l'efficienza del sistema giudiziario non risulta perseguita con misure strutturali coerenti ed organiche. La situazione appare tanto più grave in quanto, dall'esame della Tabella n. 5, relativa allo stato dì previsione del Ministero della giustizia allegato ai disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato, nella Missione Giustizia si registra un decremento di 151 milioni nel 2014. In particolare, nell'ambito del programma Amministrazione penitenziaria si evidenzia per l'anno finanziario 2014 una variazione negativa di 207 milioni di euro su una previsione assestata di spesa di circa 3 miliardi di euro. La legge di stabilità e quella di bilancio non consentono, in conclusione, di intravedere alcuna netta inversione di tendenza, neppure per quanto concerne le dotazioni informatiche e strutturali, tenuto conto del fatto che buona parte delle spese iscritte nel bilancio della giustizia, rappresentano spese obbligatorie e quindi oneri inderogabili, non sono soggetti a riduzioni.

Con riferimento all'articolo 6 recante "Misure fiscali per il lavoro e le imprese", al comma 1, vi è un primo timido tentativo di ridurre il cuneo fiscale che rimane un'elemosina nelle tasche dei lavoratori dipendenti e categorie ad essi assimilati nonostante il tentativo della maggioranza di renderlo meno esiguo dopo la riduzione della platea dei destinatari. Nello specifico il massimo della detrazione si otterrà sui redditi compresi tra i 15.000 e i 20.000 euro, per poi scalare e azzerarsi a 35.000 euro. La detrazione massima arriva a 225 euro netti l'anno. Una presa in giro, se non un raggiro, anche in considerazione della diminuzione della percentuale degli oneri deducibili dal reddito imponibile IRPEF prevista all'articolo 17;

All'articolo 7, recante "Misure di carattere sociale", il comma 5 provvede a prorogare la disposizione relativa al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Constatiamo che questo strumento, che potrebbe essere utilissimo per dare aiuto concreto a settori vitali - quali ricerca, sviluppo e cultura - e passibili di incidere sull'innovazione e la crescita del nostro sistema produttivo non riesce ad essere reso stabile ma necessita, ad ogni legge di stabilità, di continuo rinnovo. Constatiamo altresì che vi è il tetto di 400 milioni di euro che sarebbe necessario eliminare proprio al fine di dare maggiore supporto ai soggetti beneficiari.

L'articolo 9 con il comma 30 autorizza la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015

e 2016 allo scopo di proseguire l'attività di monitoraggio e di revisione dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni e dei servizi resi dalla pubblica amministrazione. Qui è lecito chiedersi come fa lo Stato italiano a prevedere revisioni di spesa? Semplice: sottraendo risorse al già striminzito bilancio pubblico! Si arriva quindi all'assurdo di autorizzare una ulteriore spesa di fondi pubblici - ben 12 milioni di euro nei prossimi tre anni - per monitorare la spesa degli stessi denari pubblici. Solo nel nostro Paese poteva nascere quest'infimo genere cinematografico dal quale desumere, più che una legge di stabilità, la sceneggiatura di un pessimo film di serie "Z".

Per il comparto istruzione l'incidenza percentuale delle risorse ad esso dedicate sul totale generale del bilancio dello Stato è ferma allo 0,19 per cento, mentre da più parti era stato chiesto l'innalzamento di tale soglia almeno all'1 per cento, che resta comunque distante dalle medie europee: un'incongruenza, questa, che rimarca negativamente l'incongruenza delle politiche governative.

Per il settore agricoltura è da censurare la persistenza dello stanziamento di risorse, all'interno del programma 6.1, per il finanziamento di 5 milioni di euro per le iniziative e la partecipazione all'evento dell'EXPO 2015.

Pur risultando comprensibile la necessità di operare il rifinanziamento del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti (di cui al comma 11 dell'articolo 7 del disegno di legge di stabilità) non appare invece ragionevole il mantenimento di detto fondo presso l'AGEA anziché direttamente presso il MIPAAF, sia in considerazione delle numerose criticità rilevate in questi anni nell'organizzazione e nel funzionamento dell'Agenzia sia tenuto conto che il Parlamento è tuttora impegnato nell'esame di disegni di legge finalizzati al riordino delle competenze e del ruolo dell'Agenzia per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 9 dei disegno di legge di stabilità, è necessario rilevare che:

a) l'entità del rifinanziamento (di cui al comma 7 dell'articolo citato) del programma "Interventi per soccorsi", afferente la missione "Soccorso civile" dello stato di previsione della spesa del MIPAAF appare palesemente insufficiente per la dichiarata finalità di garantire il funzionamento della flotta aerea antincendio dei Corpo forestale dello Stato;

b) la disposizione di cui al comma 18 necessita di una specificazione che, al fine di evitare sperequazioni tra i soggetti beneficiari, chiarisca la non cumulabilità dell'agevolazione ivi prevista con altre agevolazioni in materia di gasolio per uso agricolo già stabilite da norme di legge vigenti, in particolare quella di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 Giugno 2013 n. 69, o in caso di produzione di biogas. Appare inoltre auspicabile porre in essere (tramite la destinazione dì una quota non inferiore al 5 per cento dei fondi attualmente destinati all'agevolazione) una campagna informativa su nuovi modelli di lavorazione tipo "*no till*" al fine di stimolare il cambiamento dei metodi di lavorazione e l'ottimizzazione dei consumi;

Relativamente alle problematiche riguardanti il mondo del lavoro, ferma restando la necessità di provvedere al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga e di garantire i lavoratori che usufruiscono di questa tipologia di benefici, appare necessario provvedere ad un piano di riassetto complessivo degli strumenti di tutela del reddito.

Non si riscontrano nei disegni di legge in esame misure concrete per perseguire obiettivi prioritari quali:

a) la drastica riduzione del cuneo fiscale e contributivo ai fine di aumentare il reddito disponibile delle persone, restituire competitività alle imprese e mantenere la coesione sociale;

b) la semplificazione del *welfare* ai fine di renderlo al contempo più certo ed essenziale, più concretamente presente nella vita dei cittadini molti dei quali sono costretti a sopravvivere al problema occupazionale dovendosi al contempo confrontare con un sistema eccessivamente frammentato e non in grado di fornire certezze.

c) l'introduzione tra gli ammortizzatori sociali del reddito di cittadinanza, anch'esso rientrante nel complesso di misure finalizzate ai sostegno del reddito di coloro che si trovano involontariamente in una situazione di non occupazione. Peraltro, misure di attuazione del reddito di cittadinanza sono presenti nella maggior parte dei paesi dell'Unione europea e in molti paesi non comunitari. Il reddito di

cittadinanza è uno strumento che assicura, in via principale e preminente, l'autonomia delle persone e la loro dignità, e non si riduce ad una mera misura assistenzialistica contro la povertà;

d) una generale razionalizzazione dei servizi per l'impiego, attraverso una riforma complessiva delle strutture esistenti valorizzando e ampliando la centralità delle strutture pubbliche a partire dal ruolo Ministero del lavoro e delle politiche sociali, evitando le duplicazioni e le sovrapposizioni di funzione attraverso un chiaro riparto delle funzioni stesse tra strutture centrali e periferiche;

e) una drastica riduzione del carico fiscale sulle imprese attraverso la definitiva abolizione dell'IRAP;

La necessità di riequilibrare le risorse necessarie alla gestione del settore della sanità è fondamentale e, pertanto, gli interventi devono essere ripensati per la tutela della salute in funzione anche della popolazione maggiormente a rischio, concentrando energie e risorse.

La sanità versa in condizioni di emergenza e tale situazione condiziona lo sviluppo dei Paese. La sostenibilità del Sistema sanitario nazionale non può essere garantita con continui tagli o a scapito dei dipendenti pubblici della sanità, sottoposti a un forte carico di lavoro e ad un aumento di turni che generano una condizione preoccupante e con possibili ricadute sulla qualità delle prestazioni e sulla stessa salute dei lavoratori. I tagli al Fondo nazionale per le politiche sociali per gli anni 2015 e 2016 non potranno garantire il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale, I tagli alla missione "Tutela della salute" rischiano di determinare una diminuzione nell'erogazione dei servizi e delle prestazioni con la conseguente crescita del disagio sociale. Lo stanziamento al Fondo per le non autosufficienze non potrà garantire le prestazioni nei confronti delle persone con disabilità gravi. Gli stanziamenti e gli interventi previsti nel settore della sanità sono insufficienti ed inadeguati a far fronte al raggiungimento di obiettivi fondamentali come la programmazione sanitaria dei livelli essenziali di assistenza, degli investimenti, dei fabbisogni finanziari e della sicurezza delle cure.

Il Fondo di crescita sostenibile di cui all'articolo 3 comma 7, cui è riservato un incremento di 100 milioni nel 2014 e cinquanta milioni nel 2015, punta a sostenere produzioni e comparti industriali ormai incompatibili con la tutela dell'ambiente e del tutto privi di qualunque prospettiva di sostenibilità ai cui obiettivi pur fa riferimento con il richiamo ad Europa 2000.

Il concetto di sostenibilità non può più essere trattato in un compartimento stagno, decontestualizzato dalle restanti misure e stanziamenti destinati ad altri ministeri e che in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e valorizzazione delle misure, non si possa prescindere dalla necessità di includere i concetti di sostenibilità in ogni capitolo di spesa a cui possa essere applicato; il finanziamento ai trasporti deve includere principi tali da favorire il ricorso alle forme di alimentazione meno inquinanti quali il metano, possibilmente ricorrendo a celle a idrogeno da *reforming*, o motori ibridi metano-batteria.

Con riferimento al settore lavori pubblici la legge di stabilità non mostra sufficiente discontinuità rispetto alle politiche dei precedenti Governi e non risponde alle esigenze primarie del nostro Paese, lasciando disattesi ì progetti di sviluppo infrastrutturale del Paese, a partire da quelle per il Mezzogiorno, ma anche taluni servizi indispensabili per la cittadinanza, quali gli interventi inerenti il diritto alla mobilità. Il quadro che emerge è evidentemente inadeguato per chiunque abbia a cuore il futuro del Paese e il suo ammodernamento.

Si prevede lo stanziamento di 80 milioni nel 2014 e 70 milioni nel 2015 per far fronte a pagamenti relativi alle opere gestite dalla soppressa Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno, struttura chiusa da oltre venti anni.

Si prevede in Tabella E il rifinanziamento per gli anni 2016, 2017 e successivi, della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, per un ammontare pari a 140 milioni di euro per il 2015 e 400 milioni di euro per il 2017 e anni successivi (fino al 2019), opera faraonica su cui esiste un acceso dibattito in merito all'inconsistenza di reali ragioni trasportistiche a giustificazione dell'opera e su cui da più parti si chiede con forza di rimettere in discussione in modo trasparente ed oggettivo l'effettiva necessità dell'opera, anche e soprattutto alla luce dell'attuale congiuntura economica-finanziaria in cui versa il nostro Paese. Anche la Corte dei conti francese, nel rapporto annuale di febbraio 2012, ha espresso forti critiche all'Autostrada ferroviaria alpina (Afa) tra Italia e Francia, affermando che i servizi di trasporto combinato strada-rotaia tra i due Paesi devono ancora dimostrare di essere convenienti ed

efficienti.

L'analisi dei principali settori di intervento evidenzia, dal lato degli interventi la misera riduzione del cuneo fiscale sul lavoro, il regalo fatto alle banche e alle assicurazioni con la disciplina della deducibilità fiscale delle rettifiche sui crediti (svalutazione e perdite), le agevolazioni per la capitalizzazione e il ricorso al capitale di rischio da parte delle imprese, la deducibilità del solo 20 per cento per cento dell' IMU dalle imposte sui redditi delle imprese per gli immobili strumentali, con la beffa, per le stesse, che sul restante 80 per cento pagheranno IRPEF, IRES e sull'intero ammontare dell'IMU, 1'IRAP. Le imprese, oltre al danno dell'aumento del prelievo subito con introduzione dell'IMU, subiranno la beffa di pagare le tasse sulla tassa. Altri interventi riguardano le detrazioni IRPEF per le spese di ristrutturazione edilizia che il Movimento 5 Stelle a cercato di emendare per dare stabilità e consistenza all'intervento.

Con riferimento alle coperture, vi è stato il solito ricorso a tasse e balzelli quali l'incremento dell'imposta di bollo per le comunicazioni relative a strumenti finanziari (2 miliardi per il triennio 2014-2016), nuove procedure per la compensazione dei crediti relativi alle imposte dirette (1,4 miliardi nel triennio), interventi di riordino e razionalizzazione delle detrazioni di imposta sui redditi (1,8 miliardi nel triennio), la riduzione delle agevolazioni e delle detrazioni di imposta (10 miliardi nei biennio 2015-2016).

Dal lato della spesa, le principali misure riguardano il rafforzamento del Patto di stabilità interno per le Regioni (un risparmio di 3 miliardi nel triennio), le misure in materia di pubblico impiego (1,5 miliardi nel triennio), le misure in materia di previdenza (5,8 miliardi nel triennio), la riduzione delle spese delle amministrazioni centrali con riferimento ai trasferimenti alle imprese, la razionalizzazione della disciplina dei crediti d'imposta e i consumi intermedi. Il Governo, inoltre, assicura, che ulteriori riduzioni di spesa sono attese dalla *spending review*.

Un accenno va fatto al Piano messo a punto dal Commissario Cottarelli, elaborato, in fretta e furia, per supplire alle deficienze presenti nella legge di stabilità dove, con una mano, si prevede, con il comma 32 dell'articolo 10, di adottare misure di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento delle strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché dell'uso degli immobili tali da assicurare, anche nel bilancio di previsione, una riduzione delle spesa delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1 comma 2, della legge n. 196 del 2009. I risparmi previsti ammontano a 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.310 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017. Il Governo con l'altra mano, a fronte dei 3,2 miliardi di risparmi previsti nel triennio ai sensi dei comma 32, prevede con il comma 35 dello stesso articolo, con la semplice emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la variazione delle aliquote d'imposta e le riduzione delle agevolazioni e detrazioni per un importo, nei triennio 2015-2017, pari a 20 miliardi di euro.

Quindi al fine di scongiurare quanto previsto dal coma 35 il Governo ha nominato l'ennesimo Commissario, con l'ennesimo Piano per la "*spending review*". Speriamo che sia la volta buona e che non si facciano i soliti interventi con tagli lineari. Faccio presente che il piano metodologico del Commissario Cottarelli più che un piano serio è soltanto un libro dei ben noti propositi, ci sono solo intenzioni, mancano misure valutabili con ragionevole certezza da parte di questa assemblea. Di "*spending review*" si è parlato già durante il Governo Prodi (2006-2008), con il ministro Padoa Schioppa, si fece il famoso "Libro Verde" archiviato in qualche cassetto, poi ci ha provato il successivo Governo Berlusconi, sostenuto da una maggioranza bulgara, e non se ne è fatto nulla, e ancora con il Governo Monti capace solo di fare danni con i tagli lineari. Il risultato di tutto questo lavoro supportato da piani e manuali si è tradotto in un aumento della spesa pubblica che oggi in Italia supera il 50 per cento del PIL, e l'aumento dei debito pubblico che ha raggiunto il 133 per cento del PIL.

A governare siete sempre gli stessi, anzi ora lo fate insieme, tra una decadenza e l'altra. Quello che è cambiato è il metodo, rispetto alle precedenti istruzioni per l'uso, ci avete messo del vostro per peggiorarlo. Il risultato è questa legge di stabilità dove a primeggiare sono le ulteriori spese e le ulteriori entrate.

Andando avanti di questo passo la tenuta dei conti pubblici è a rischio. L' Italia, nel Consiglio europeo del 30 gennaio 2012, ha approvato il nuovo "Patto Fiscale Europeo". Per quel che riguarda l'Italia, l'accordo prevede una significativa riduzione del debito pubblico al ritmo di un ventesimo (5 per cento) all'anno, fino al rapporto del 60 per cento sul PIL, nell'arco di un ventennio. Rispetto a quest'ultimo passaggio la Corte dei Conti ha sottolineato come l'Italia, per garantirsi il pareggio di bilancio e il rispetto dei vincoli sul debito, deve avere un tasso di crescita nominale del PIL di un punto superiore a quello richiesto agli altri paesi europei per i prossimi vent'anni. Sempre la Corte dei conti ha definito tale percorso: ipotesi non realistica.

Da quando il *fiscal compact* è stato concepito l'Italia ha aumentato, considerevolmente, il proprio debito pubblico. Quando il *fiscal compact* è stato approvato il livello debito pubblico italiano era del 120 per cento rispetto al PIL. Oggi il rapporto debito pubblico/PIL è pari al 133 per cento.

Seguendo le regole del *fiscal compact*, con un debito al 120 per cento del PIL, significava mettere in pratica un taglio pari al 3 per cento dell'eccedenza del debito (pari al 60 per cento eccedenza debito: 20 anni). Se si realizza il pareggio di bilancio (deficit pari a zero) come prevede il *fiscal compact*, il valore nominale del debito pubblico si mantiene costante nel tempo. In questo caso il rapporto debito/PIL dipende dal PIL. Se l'Italia avesse un Governo degno di questo nome, un rapporto debito/PIL pari al 120 per cento e una crescita nominale del PIL pari al 3 per cento, il rapporto debito PIL diminuirebbe da solo. Nell'arco del ventennio l'obiettivo sarebbe raggiunto e il Governo non avrebbe bisogno di manovre restrittive che comprimono l'economia e il PIL.

Le cose però non stanno così, l'Italia ha un Governo che impone manovre che strangolano l'economia, e la legge di stabilità che stiamo approvando ne è l'ennesima dimostrazione. Anziché stimolare l'economia si impone nuova spesa pubblica e maggior carico fiscale. Gli indici di bilancio parlano chiaro. Il debito pubblico, rispetto al PIL, è al 133 per cento e non più al 120 per cento, questo significa che se in assenza di nuovo deficit (l'Italia non riesce a rispettare neanche il rapporto deficit PIL al di sotto del 3 per cento), il PIL nominale italiano dovrebbe crescere con tassi nominali vicini al 4 per cento, perché in questo caso l'eccedenza del debito non è più del 60 per cento, come quando è stato approvato il Fiscal Compact, ma siamo ormai vicini all'80 per cento.

È evidente che se non si cambia passo, se non si riduce la spesa pubblica improduttiva in modo credibile, se non si cambiano le regole europee rivedendo l'intera architettura del *fiscal compact*, se non si stimola la crescita e gli investimenti (non con le finzioni contabili contenute in questa legge di stabilità), l'Italia e gli italiani non hanno scampo.

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Guerrieri Paleotti sulla questione di fiducia posta sull'approvazione dell'emendamento 1.900 interamente sostitutivo del disegno di legge n. 1120

Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il Gruppo del Partito Democratico voterà con convinzione a favore della legge di Stabilità (LS) e con essa la fiducia al Governo. Il testo della Legge di Stabilità presentato dal Governo raccoglie gran parte del lavoro svolto in queste settimane dalla Commissione Bilancio del Senato. A questo riguardo, permettetemi di ringraziare i senatori, di maggioranza e di opposizione, che hanno lavorato in Commissione - in primo luogo il Presidente Azzollini e i due relatori - Il lavoro di qualità svolto è stato assai utile perché ha portato a sostanziali miglioramenti - poi recepiti nel testo del Governo - del contenuto della legge di Stabilità.

Come già avvenuto altre volte in passato la LS proprio per la complessità e l'eterogeneità dei suoi contenuti è stata sottoposta in queste settimane a molte critiche, che ne hanno lamentato lacune e manchevolezze di vario genere. E molti le hanno riprese nel dibattito di oggi. Naturalmente alcuni di questi rilievi sono fondati e si può convenire che siano apportabili ancora miglioramenti e modifiche alla manovra. Lo si potrà fare a partire dalla Camera la prossima settimana.

Allo stesso tempo va fatto notare che ogni giudizio andrebbe formulato e vagliato tenendo conto della peculiare fase attraversata dal nostro Paese e nella piena consapevolezza dei problemi e dei vincoli di risorse fronteggiati dalla nostra economia.

Il contesto economico generale in cui si inscrive la LS - come sappiamo - è caratterizzato da una crisi

economica e sociale gravissima, in essere da tempo, e che gli ultimi anni hanno ancor più aggravato, soprattutto sul fronte della disoccupazione.

Solo negli ultimi mesi la caduta dell'attività produttiva si è arrestata e si è cominciato a respirare un'aria di cauto ottimismo. Per ora sono solo primi segnali, ancora deboli, che dobbiamo tuttavia cercare in ogni modo di coltivare e rafforzare. Servono per questo interventi mirati, decisi, per evitare di rimanere nelle condizioni di ristagno in cui siamo impantanati da tempo.

È sullo sfondo di questa delicatissima fase di transizione che va giudicata la LS. Una manovra che è finalizzata, da un lato, a mantenere i conti in ordine e, dall'altro, a preparare le condizioni per agganciare la ripresa e trasformarla in una vera fase di crescita.

Ho sentito vari commenti da parte delle opposizioni sull'ennesima stangata fiscale che sarebbe contenuta in questa manovra. Ma al di là degli slogan, i numeri ci dicono tutt'altro. Dopo quattro anni di manovre all'insegna di "tagli e sacrifici" (100 miliardi di euro di restrizioni fiscali dal 2010 al 2012) la LS segna una prima significativa inversione di tendenza nella conduzione della politica fiscale. Il fatto che le misure espansive, per il 2014, oltrepassino quelle restrittive è da accogliere con favore. E va ricordato che sempre nel 2014 è previsto un leggero peggioramento del deficit pubblico proprio a beneficio dell'economia reale.

Non posso ovviamente soffermarmi sulle tante misure, alcune davvero positive, contenute nella LS - peraltro illustrate e molto bene da altri intervenuti in questo dibattito - . Dall'allentamento del patto di stabilità interno dei Comuni, al finanziamento degli investimenti delle infrastrutture per la crescita, ai benefici per la capitalizzazione delle imprese, agli stanziamenti del fondo per le politiche sociali.

Rispetto a questo impianto iniziale, il lavoro che abbiamo condotto al Senato ha permesso di inserire un ampio insieme di modifiche e integrazioni, che riteniamo migliorative di molte parti della manovra e che sono state recepite nel testo presentato dal Governo.

Vorrei ricordare che per sperare di agganciare la ripresa e tornare a crescere è necessario in questa fase sostenere e rivitalizzare, da un lato, la domanda aggregata, in particolare quella interna fatta di consumi e investimenti, e, allo stesso tempo, iniziare a rimuovere quelle rigidità strutturali, sul fronte dell'offerta, che hanno abbassato, fin quasi ad azzerare, il tasso di crescita potenziale della nostra economia.

Al riguardo vorrei ricordare tre insiemi di misure importanti che sono state rafforzate nella versione della manovra che stiamo per approvare.

La prima riguarda il credito alle imprese e alle famiglie e l'assoluta necessità di incrementarlo se vogliamo che l'economia riparta nei prossimi mesi. Come sappiamo i prestiti alle imprese, soprattutto piccole e medie, hanno subito un forte calo e dalla fine del 2011 si stima siano diminuiti di oltre 70 miliardi di euro. Dietro queste cifre si nascondono naturalmente problemi strutturali del nostro sistema finanziario, noti da tempo, e su cui è necessario intervenire. È altrettanto evidente, tuttavia, che occorrono misure in grado di stimolare da subito un rinnovato flusso di prestiti all'economia reale se vogliamo che l'economia riparta nei prossimi mesi. Al Senato rispetto a quanto originariamente previsto si è deciso di ampliare il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, e si è riusciti a allargare in modo significativo la piattaforma di garanzie pubbliche per l'accesso al credito di imprese e famiglie, attraverso la Cassa Depositi e Prestiti e il sistema dei Confidi. Con l'impiego di modeste risorse, si potrebbe così ottenere un effetto moltiplicativo dei flussi di crediti assai consistente, stimabile intorno ai 60-80 miliardi di euro di nuovi prestiti nel triennio 2014-2016.

La seconda misura riguarda la riduzione del cuneo fiscale, che è noto rappresenta da tempo un nodo fondamentale per la crescita del nostro paese. Ed è vero, perché spiega parte delle difficoltà delle aziende italiane a competere sui mercati nazionali e internazionali. A differenza di altri provvedimenti strutturali si tratta infatti di un intervento di impatto immediato che metterebbe più soldi nella busta paga dei lavoratori o più risorse a disposizione delle aziende per investire e assumere nuovo personale. Si criticano le poche risorse stanziate, qualcosa più di 10 miliardi nei tre anni. È giusto. Eppure bisognerebbe aggiungere che da molti anni interventi sul cuneo fiscale erano scomparsi dalla lista delle

priorità dell'agenda dei nostri Governi.
Rispetto alla formulazione originaria si è intervenuto qui al Senato concentrando la platea dei beneficiari delle detrazioni d'imposta e aumentando così i benefici netti, soprattutto per i redditi di lavoro bassi e medio-bassi. Certo ora è importante che il Governo ribadisca il suo impegno a rendere centrale la riduzione del cuneo fiscale a partire dal prossimo anno con un percorso graduato nel tempo e concentrandovi le risorse che si libereranno anche grazie alla *spending review*. Si potrà così avere una significativa redistribuzione del carico fiscale a favore dei redditi da lavoro e delle imprese.
Infine una terza menzione va fatta per l'Imposta unica comunale (Iuc). Il governo ha costruito un impianto completamente federale, rinviando all'autonomia dei Comuni le scelte sulla costruzione della Iuc. La ristrutturazione della fiscalità immobiliare locale è imperniata sulle tre componenti: quella patrimoniale (ex Imu) dalla quale sarà esentata la prima casa, fatta eccezione per gli immobili di lusso; l'imposta sui servizi (Tasi) e l'imposta sui rifiuti (Tari). Ora abbiamo la certezza che si pagherà meno del 2012 e le famiglie proprietarie di prima casa usufruiranno di detrazioni estese.
Arriveranno per questo 500 milioni in più per i comuni.
Certo si può ancora e si deve fare di più, anche sui temi del sociale, dove esistono spazi di intervento importanti su cui investire risorse, per obiettivi di equità, altrettanto importanti di quelli dell'efficienza. Ma anche in quest'area - lasciatemi ricordare tra i vari interventi - l'introduzione nella LS di una prima sperimentazione di un reddito di sostegno che andrà a integrare il reddito delle famiglie al di sotto della soglia di povertà - per cui sono stati stanziati 120 milioni in tre anni - rappresenta sicuramente un primo passo rilevante nella giusta direzione
Certo alla luce di quanto detto fin qui, è difficile capire perché Forza Italia abbia deciso sulla base di questa manovra la sua uscita dalla maggioranza. Il pretesto dell'aumento delle imposte non trova alcun fondamento nei numeri della manovra, come ho già detto. Allo stesso tempo auspicare - come fanno - una manovra 'una tantum' tutta basata su una fortissima riduzione delle imposte e altrettanto estesa riduzione della spesa pubblica, - al di là dell'ingente volume di risorse necessario e di cui non vengono mai chiarite le fonti - non offre alcuna certezza - com'è noto in letteratura - che nel breve periodo si possa avere un adeguato stimolo all'economia. Potrebbe avvenire solo in condizioni molto particolari (svalutazione della moneta, politica monetaria accomodante) che non corrispondono affatto a quelle che oggi caratterizzano il nostro paese.
Alla luce di tutto ciò, sarebbe davvero insensato provocare una crisi di Governo - come negli auspici di Forza Italia - in un momento come questo di estrema vulnerabilità dell'intero quadro economico e politico europeo. Andare in quella direzione vorrebbe dire finire ai margini dell'Europa come già avvenuto nel 2010-11. Mentre il confronto in Europa resta fondamentale. Anche perché la vera battaglia per l'uscita dalla crisi economica si combatte in Europa ed è già cominciata da tempo.
Le potenzialità della ripresa in atto in Europa rimangono - com'è noto - assai modeste in questa seconda parte del 2013. Di qui le prospettive assai deludenti dell'eurozona nel prossimo anno. Molti paesi riprenderanno a crescere ma meno delle attese, con tassi soltanto pochi decimi sopra lo zero. Per fugare la minaccia di tendenze deflazioniste e di un conseguente ristagno dell'area euro sono necessarie iniziative di peso di qui alla fine dell'anno di paesi interessati compreso il nostro. Il Governo lo sta già facendo da mesi ed è prevedibile intensificherà la sua azione nelle prossime settimane in vista del Consiglio europeo di fine anno. Ed è questa un'altra buona ragione per rinnovare il nostro sostegno al governo Letta.
Per concludere, noi rimaniamo convinti che questa manovra sia necessaria e utile al Paese e per le ragioni fin qui sinteticamente riassunte, signor Presidente, il voto del Partito Democratico sarà convintamente favorevole per l'approvazione della Legge di stabilità. E votando la fiducia al Governo, il voto alla manovra sarà anche una importante verifica della nuova maggioranza che sostiene il Governo e che lo sosterrà nelle sfide importanti che l'attendono in Italia e in Europa.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:
Disegno di legge n.1120:
sull'articolo il senatore Pagliari avrebbe voluto esprimere un voto favorevole mentre il senatore Castaldi avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori:Abbado, Bubbico, Chiti, Ciampi, De Poli, Guerra, Minniti, Monti, Pinotti, Stucchi e Vicari.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Palermo, per attività della 1a Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Giarrusso, Lumia e Mineo, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere; Gambaro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; De Pietro e Nencini, per attività dell'Assemblea parlamentare Nato.

Gruppi parlamentari, Ufficio di Presidenza

Con lettera in data 26 novembre 2013, il Presidente del Gruppo parlamentare Nuovo Centrodestra ha comunicato che il Gruppo stesso, in data 22 novembre 2013, ha proceduto all'elezione dell'Ufficio di Presidenza, che risulta così composto:
Presidente: senatore Maurizio Sacconi
Vice Presidente Vicario: senatrice Laura Bianconi
Vice Presidente: senatrice Federica Chiavaroli
Tesoriere: senatore Bruno Mancuso.
Con lettera in data 25 novembre 2013, il Presidente del Gruppo Forza Italia - Il Popolo della Libertà - XVII Legislatura ha comunicato che il Gruppo stesso ha proceduto all'elezione dell'Ufficio di Presidenza, che risulta così composto:
Presidente: senatore Paolo Romani
Vice Presidente Vicario: senatrice Anna Maria Bernini.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Nuovo Centrodestra ha proceduto, in data 23 novembre 2013, alle seguenti designazioni dei rappresentanti nelle Commissioni permanenti:
1a Commissione permanente: Schifani, Augello;
2a Commissione permanente: D'Ascola, Torrisi, Giovanardi;
3a Commissione permanente: Colucci, Bianconi;
4a Commissione permanente: Gualdani, Bilardi;
5a Commissione permanente: Azzollini, Chiavaroli,
D'Alì *(in sostituzione del Ministro Quagliariello);*
6a Commissione permanente: Cassano, Gentile;
7a Commissione permanente: Conte, Esposito Giuseppe
(in sostituzione del Sottosegretario Vicari);
8a Commissione permanente: Rossi Luciano, Naccarato;
9a Commissione permanente: Dalla Tor, Formigoni;
10a Commissione permanente: Caridi, Esposito Giuseppe;
11a Commissione permanente: Pagano, Sacconi, D'Alì;
12a Commissione permanente: Aiello, Viceconte;
13a Commissione permanente: Mancuso, Marinello.
Il Presidente del Gruppo "Forza Italia - Il Popolo della Libertà XVII Legislatura" ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:
1a Commissione permanente: cessano di farne parte la senatrice Repetti e il senatore Bonaiuti;
6a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Repetti;
9a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Bonaiuti.
Il Presidente del Gruppo parlamentare Grandi Autonomie e Libertà, senatore Mario Ferrara, ha

comunicato di entrare a far parte della 4a Commissione permanente.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Casson Felice

Modifiche all'articolo 83 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, nonché norme per la riduzione dei tempi processuali relativamente a infortuni sul lavoro e malattie professionali. (1184)

(presentato in data 21/11/2013).

Disegni di legge, ritiro

La senatrice Silvana Amati ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: Amati. - "Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, in materia di uso di medicinali in deroga per il trattamento veterinario di animali non destinati alla produzione di alimenti" (1063).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Le senatrici Rita Ghedini e Puglisi hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00489 del senatore Lo Giudice ed altri.

La senatrice Orrù ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00492 della senatrice Padua.

Mozioni

FLORIS, BRUNO, MINZOLINI, MARIN, SCOMA, PICCINELLI, CARRARO, PICCOLI, TARQUINIO, ZIZZA, PELINO, RIZZOTTI, Eva LONGO - Il Senato,

premesso che:

nonostante gli obiettivi stabiliti dal protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici, le condizioni ambientali del nostro Paese attraversano una fase di grave criticità con evidenti ripercussioni negative in tema di tutela del patrimonio naturale e di raggiungimento di livelli adeguati di sostenibilità ambientale;

le criticità che interessano il territorio italiano e che rivestono carattere di urgenza riguardano, in particolare, il dissesto idrogeologico, la gestione dei rifiuti, la tutela delle acque, l'inquinamento atmosferico e l'erosione costiera;

l'Italia è un Paese ad elevatissimo rischio di dissesto idrogeologico. Le aree ad elevata criticità rappresentano il 9,8 per cento della superficie nazionale e riguardano l'89 per cento dei comuni, su cui sorgono 6.250 scuole e 550 ospedali. Secondo il Centro euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici il riscaldamento globale porterà a un'inevitabile recrudescenza dei fenomeni estremi;

l'Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del CNR ha calcolato che tra il 1963 e il 2012 in Italia ci sono state 5.192 vittime di frane e 1.580 vittime per inondazioni, per un totale di 3.994 morti;

secondo il Centro ricerche economiche e sociali di mercato per l'edilizia e il territorio (Cresme), il 5,75 per cento della superficie italiana, pari a 17.255 chilometri quadrati, risulta essere ad elevato rischio frane e il 4,1 per cento della superficie, pari a 12.263 chilometri quadrati, ad elevato rischio inondazione;

la popolazione residente in zone ad elevato rischio idrogeologico è pari al 9,6 per cento del totale nazionale, equivalente a 5.798.799 abitanti;

una ricerca dell'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) sul consumo del suolo evidenzia che nel 1960 il suolo consumato risultava pari al 2,8 per cento mentre nel 2010 il suolo consumato era pari al 6,9 per cento del territorio;

risulta pari a 8 metri quadrati al secondo la superficie consumata in Italia negli ultimi 5 anni ed ogni 5 mesi viene cementificata una superficie pari al territorio del comune di Napoli;

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha quantificato in 40 miliardi di euro le spese necessarie per la sistemazione delle situazioni di dissesto su tutto il territorio nazionale, di cui circa 11 miliardi sono necessari per mettere in sicurezza le aree a più elevato rischio;

risulta pari a 61 miliardi di euro il costo complessivo dei danni per frane e inondazioni dal 1944 al 2012;

le risorse all'uopo stanziate dal Fondo sviluppo e coesione (Fsc) e destinate alla messa in sicurezza del territorio italiano programmate per il periodo 2007-2013 hanno avuto uno scarso utilizzo anche a causa

dell'assoggettamento al patto di stabilità degli interventi direttamente connessi e comunque risultano essere non sufficienti nel loro ammontare;
i danni provocati dal maltempo in Sardegna nel mese di novembre 2013 inducono ad individuare e destinare celermente risorse per fronteggiare le emergenze ambientali che affliggono il territorio italiano;
considerato che:
secondo l'Associazione nazionale bonifiche, irrigazioni e miglioramenti fondiari basterebbero 4,1 miliardi di euro per mettere in sicurezza l'Italia con un'adeguata pianificazione che gestisca la fase di intervento e stabilisca i piani di manutenzione, riducendo il dissesto idrogeologico e facendo risparmiare milioni di euro in commissariamenti;
le Regioni hanno competenze rilevanti in materia ambientale ma hanno avuto insoddisfacenti *performance* amministrative e carenza dei fondi per attuare iniziative utili a fermare il dissesto idrogeologico in atto;
risultano insufficienti le risorse destinate ad interventi di prevenzione dallo Stato come nell'ultima legge di stabilità, con cui il Governo ha destinato appena 180 milioni di euro per il triennio 2014-2016;
si rileva una criticità nella spesa dei fondi europei della precedente programmazione 2007-2013, con risorse in ritardo di spesa equivalenti a circa 28 miliardi di euro che potrebbero essere immediatamente riprogrammate e utilizzate in parte per fronteggiare le emergenze ambientali come quelle della Sardegna e di altre regioni colpite da fenomeni di dissesto idrogeologico;
occorre razionalizzare le risorse pubbliche indirizzando la spesa dall'emergenza alla prevenzione e finanziare gli interventi di somma urgenza cantierabili e volti alla mitigazione del rischio idrogeologico prevedendo opportune deroghe al patto di stabilità in particolare per le Regioni;
tenuto conto che:
c'è una triste cronistoria di disastri ambientali italiani;
destinare i fondi europei a questo *vulnus* specifico creerebbe un indirizzo di spesa per tutte le Regioni;
l'attuazione di interventi per fronteggiare il dissesto idrogeologico e la tutela del territorio si rende necessaria per la situazione contingente,
impegna il Governo:
1) a valutare l'opportunità di assumere ogni opportuna iniziativa per scomputare dal patto di stabilità le spese effettuate per la realizzazione di interventi destinati al ristoro dei danni, non solo per la Sardegna ma anche per le altre regioni del nostro Paese, che riguardano devastazioni per terremoti o alluvioni, per far crescere il sistema Italia;
2) a valutare l'opportunità di individuare congrue risorse economiche, attraverso la riprogrammazione dei fondi europei 2007-2013 in ritardo di spesa, per l'attuazione di un piano nazionale di interventi cantierabili, da concordare con gli enti locali, e risolvere le criticità ambientali che interessano il territorio italiano e che rivestono carattere di urgenza quali dissesto idrogeologico, gestione dei rifiuti, tutela delle acque, inquinamento atmosferico ed erosione costiera.
(1-00180)

Interrogazioni

MAZZONI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
varie organizzazioni imprenditoriali, fra le quali l'Unione industriale pratese, hanno manifestato grande preoccupazione per un tema che interessa un'enorme quantità di imprese manifatturiere, della logistica, della distribuzione e non solo. Si tratta della circolazione (saltuaria) su strada dei carrelli elevatori, di cui all'art. 58, comma 2, lett. *c)*, del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto ministeriale 28 dicembre 1989 dettava puntuali requisiti per la circolazione, anche al fine di garantire che la stessa fosse effettuata in condizioni di sicurezza (spostamenti su strada brevi e saltuari, muniti di scheda tecnica sottoscritta dal costruttore eccetera), e rispondeva alle esigenze operative delle aziende, tenuto conto che i carrelli sono destinati ad operare prevalentemente tra gli stabilimenti, magazzini, depositi, per poter collegare più reparti dei medesimi ovvero per provvedere alle operazioni

di carico e scarico, e solo occasionalmente si può rendere necessario operare su strada pubblica;
la circolare del 10 giugno 2013 (prot. 14906) della Direzione generale per la motorizzazione fa invece divieto ai carrelli privi di immatricolazione di circolare saltuariamente su strade pubbliche o aperte al pubblico, presumibilmente dalla data di emanazione della circolare medesima, in assenza dell'indicazione di un periodo utile per l'entrata in vigore;
tale circolare va a contraddirne un'altra, prot. 867/4861 del 26 aprile 1999, emenata dall'Unità gestione della motorizzazione e della sicurezza del trasporto del Dipartimento dei trasporti terrestri. Infatti, la circolare del 1999, comunque successiva alla revisione del codice della strada, precisa che, per i veicoli destinati alla movimentazione di cose disciplinata dall'art. 213 del regolamento del nuovo codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, nelle more di una trattazione della materia con apposito decreto, hanno validità le prescrizioni del decreto ministeriale 28 dicembre 1989;
si è pertanto nella strana situazione in cui si potrebbe avere la permanente vigenza di due circolari che si pronunciano sulla stessa materia con orientamenti diversi;
ciò sta creando rilevanti problemi sulla gestione operativa dell'attività d'impresa e producendo risvolti anche economici alle aziende, per il parziale fermo delle attività aziendali, ma anche per l'eventuale procedura di immatricolazione cui si dovrebbe dar seguito per evitare le probabili sanzioni che verrebbero irrogate qualora i mezzi non immatricolati circolassero su strada;
tali procedure risultano infatti tutt'altro che banali e potrebbero portare alla necessità di sostituire gran parte del parco macchine circolante,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire urgentemente sulla materia al fine di ripristinare la situazione previgente alla circolare del 10 giugno 2013.
(3-00496)

BONFRISCO - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
la signora Valeria Maria Claudia Scordo, in data 1° marzo 2011, alle ore 07.15, veniva ricoverata presso l'UO di Ginecologia e ostetricia dell'ospedale "Garibaldi" di Catania, con diagnosi di "2° gravid. gemellare alla 39° sett. (algie)", e circa tre ore dopo dava alla luce due gemelle, E. e S.;
mentre la nascita della prima bambina è avvenuta normalmente, quella della seconda è stata segnata, purtroppo, da numerosi e gravi problemi clinici e neurologici, testimoniati dalla cartella clinica, che hanno portato i medici a formulare una valutazione neonatale molto grave e decidere per il ricovero della piccola S. presso l'UO di Terapia intensiva neonatale, a causa di "sofferenza perinatale";
le gravissime condizioni psico-fisiche *post partum* sulla neonata, rilevate anche dai prescritti controlli cui è stata sottoposta la bambina successivamente alle sue dimissioni, avvenute il 4 marzo 2011, sembrano potersi collegare ad un'incongruenza tra il presunto stato di benessere fetale risultante dalla cartella clinica ed i valori biochimici del sangue arterioso, come evidenziato in una perizia medico-legale redatta dal professor Giuseppe Dell'Osso, ordinario presso l'università di Bologna, in data 27 ottobre 2011;
tale incongruenza potrebbe essere indice di una grave omissione da parte dei sanitari che hanno avuto in cura la gestante, consistente nel non aver effettuato, in occasione di un parto gemellare a rischio, un continuo monitoraggio uterino, che non solo è obbligatorio, ma è anche necessario prima di prendere la decisione (effettivamente presa dai medici) di ricorrere al parto indotto,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'incresciosa vicenda verificatasi presso l'UO di Ginecologia e ostetricia dell'ospedale "Garibaldi" di Catania e quali siano le sue valutazioni al riguardo;
se, altresì, non ritenga opportuno intraprendere, nell'ambito delle funzioni attribuitegli, adeguate iniziative per fare piena luce sull'accaduto, accertando cause ed eventuali responsabilità in ordine alle gravissime sofferenze che hanno condotto la piccola S. in uno stato vegetativo che, ancora oggi, appare irreversibile.
(3-00497)

PAGLIARI - *Ai Ministri della salute e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che il decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri del 26 luglio 2011, recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'art. 4 comma 2 della legge 26 febbraio 1999 n. 42", recepisce l'accordo raggiunto il 10 febbraio 2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni concernenti i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza tra i titoli del pregresso ordinamento e i diplomi universitari dell'area sanitaria;
considerato che:
esistono migliaia di massofisioterapisti con contratti a termine lavoro presso residenze sanitarie assistenziali accreditate con il Servizio sanitario nazionale o presso cooperative che si occupano di terapia domiciliare in difficoltà con l'IVA delle parcelle;
alcune regioni come Calabria e Sardegna e la provincia di Trento hanno già pubblicato l'avvio dell'istruttoria sul BVR;
tenuto presente che una circolare del Ministero della salute del 20 settembre 2011 ha individuato una calendarizzazione uniforme di avvio dei procedimenti e che, indicando per l'area riabilitativa il mese di giugno 2012;
non si hanno notizie sullo stato dei lavori,
si chiede di sapere a che punto sia la definizione delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza dei suddetti titoli con specifico riferimento all'area riabilitativa.
(3-00498)

GRANAIOLA - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
il 15 novembre 2013 è iniziato lo sversamento delle acque della piscina di raffreddamento dell'ex reattore nucleare del Cisam (Centro interforze studi per le applicazioni militari) di San Piero a Grado (Pisa);
l'operazione, a seguito di un decreto militare che "sgancia" le autorizzazioni al *decommissioning* dagli organi civili, è gestita dai militari del Cisam con la collaborazione e il supporto tecnico di Arpat, Enea e Ispra, per mezzo della ditta appaltatrice Lainsa;
nel corso del procedimento di smaltimento, che si concluderà nel 2020, dovranno essere trattati e smaltiti 750.000 litri d'acqua, che verranno depurati al Cisam e successivamente smaltiti nel canale dei Navicelli che collega Pisa a Livorno per poi defluire in mare depositandosi nei sedimenti ed entrando nella catena alimentare;
alla fine del procedimento di sversamento, inoltre, si dovrà procedere alla pulizia della piscina e dei suoi materiali, tonnellate di detriti di diversi materiali, fino allo smantellamento della piscina stessa;
l'acqua dell'ex reattore che contiene ancora radioisotopi quali cesio 137, stronzio 90, eccetera, è stata, per le procedure di *decommissioning* iniziate verso gli anno '90, mantenuta all'interno della piscina per un tempo che il Cisam ha ritenuto necessario a far decadere l'attività, l'unico radioisotopo che non viene abbattuto pesantemente è il trizio;
ciò che rimane di tale acqua viene concentrato per essere smaltito nel deposito temporaneo dei rifiuti radioattivi attraverso l'immissione in un evaporatore sottovuoto a bassa temperatura che libera vapore acqueo che dovrebbe essere controllato prima di essere immesso come acqua nei depuratori comunali;
l'operazione di smaltimento del primo lotto dei liquidi (30 metri cubi), dopo l'assenso ricevuto dall'Enea, durerà 5 giorni, per cui ad essere sversato nel canale Navicelli ogni settimana è un quantitativo di acqua trattata pari a 4,5 metri cubi al giorno;
lo sversamento dei 750.000 litri di acqua radioattiva avviene in pieno parco naturale Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli,
dai dati esposti emerge la complessità dell'operazione di smantellamento dell'ex reattore che passa per lo smaltimento delle acque della piscina di raffreddamento, ma anche dalla messa in sicurezza di più materiali e attrezzature contaminate che oggi risultano in uno stato di conservazione non rassicurante per la tutela del territorio e della salute dei cittadini;
suscita preoccupazione anche l'approccio alla sorveglianza e al controllo sull'intera operazione in

particolare riguardo all'assenza di un ente terzo di controllo le cui funzioni sono ricondotte tutte all'interno del Ministero della difesa che ha facoltà di tipo autorizzativo riguardo a corpi quali i comandi dei Carabinieri e i comandi logistici i quali, a loro volta, stante l'ovvia impreparazione in materia, si avvalgono della consulenza del Cisam stesso, ovvero di chi dovrebbe essere autorizzato e controllato;
anche il ruolo di Enea appare di poco conto, in quanto si ridurrebbe a quello di mero laboratorio di analisi, mentre la predisposizione della "formula di scarico", che dovrebbe essere responsabilità dell'ente appaltante, il Cisam, viene elaborata dalla ditta esecutrice dei lavori;
secondo il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni e secondo i relativi decreti attuativi, per immettere nell'ambiente materiali radioattivi, è necessaria l'autorizzazione di organi civili attraverso la "formula di scarico" prodotta da un esperto qualificato in radioprotezione iscritto nell'elenco del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
il *decommissioning* del reattore costituisce a tutti gli effetti un'attività di natura industriale-civile con possibili quanto rilevanti ricadute sulla salute della popolazione e sull'ambiente, come testimonia il fatto stesso di voler sversare le acque provenienti dalla piscina del reattore al di fuori del sito militare del Cisam;
l'attività di trattamento dei rifiuti radioattivi dovrebbe essere sottoposta alle prescrizioni autorizzatorie proprie della legislazione civile e alle relative direttive in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) ove applicabili, cosa che non sta avvenendo;
potrebbe essere considerato critico da un punto di vista tecnico anche il trattamento dell'acqua radioattiva, ovvero l'evaporazione sottovuoto, che potrebbe risultare non adeguata al fine di eliminare i componenti radioattivi più leggeri come il trizio,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno che lo sversamento dei 750.000 litri di acqua radioattiva avvenga in mare e all'interno del parco naturale Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli;
se corrisponda al vero che la sorveglianza e il controllo sull'intera operazione di *decommissioning* sia ricondotta sostanzialmente all'interno del Ministero della difesa e che i corpi e gli enti prepsoti al controllo si avvalgono della consulenza del Cisam stesso nell'ambito di tale fondamentale attività;
se corrisponda al vero che i materiali e le attrezzature contaminate presenti nel sito risultino in uno stato di conservazione preoccupante per la tutela del territorio e della salute dei cittadini;
se corrisponda al vero che la citata "formula di scarico" sia stata elaborata dalla ditta esecutrice dei lavori;
se consideri ottimale, da un punto di vista tecnico, il trattamento dell'acqua radioattiva indicato dal Cisam, ovvero l'evaporazione sottovuoto, e se ritenga opportuno attivare un supplemento di indagine sul livello dei componenti radioattivi più leggeri quali il trizio nell'acqua sversata.
(3-00499)

PADUA, ORRU', PUGLISI, CIRINNA', MATTESINI, SONEGO, PUPPATO, PAGLIARI, ZANONI, LO GIUDICE, AMATI, CHITI, VALENTINI, CARDINALI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
l'integrazione sociale e scolastica degli alunni portatori di disabilità, che risponde a un principio costituzionalmente sancito dagli artt. 3, 34 e 38, trova la sua formulazione fondamentale nella legge n. 104 del 1992, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", che ha previsto, all'art. 13, comma 5, che siano garantite "attività didattiche di sostegno (...) realizzate con docenti di sostegno specializzati", nelle aree disciplinari individuate sulla base del "profilo dinamico-funzionale" e del conseguente "piano educativo individualizzato";
la recente rimodulazione delle dinamiche relative ai percorsi di abilitazione all'insegnamento, con l'istituzione dei tirocini formativi attivi speciali di cui al decreto ministeriale n. 249 del 2010, ha sostituito le precedenti dinamiche affidate alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) e ha interessato anche i percorsi di specializzazione sul sostegno;
il decreto ha infatti previsto, all'art. 13, che "In attesa della istituzione di specifiche classi di

abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente presso le università". I criteri e le modalità di attivazione di tale specializzazione presso l'università sono stati definiti dal successivo decreto ministeriale 30 settembre 2011;
tuttavia, pur in presenza di tali disposizioni, l'attuale situazione rimane assai poco definita;
con la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 10402 del 4 ottobre 2013 relativa ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno destinate al personale docente in esubero è stata, inoltre, rimarcata l'urgenza di avviare prioritariamente i corsi destinati ai docenti delle classi di concorso in esubero e a seguire i percorsi di formazione destinati al personale munito di abilitazione;
tale nota è stata emanata a seguito della nota DGPER n. 2935 del 17 aprile 2012 di trasmissione del DDGPER n. 7 del 16 aprile 2012, che istituisce e regolamenta i corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno destinati al personale docente in esubero, in attuazione dell'art. 13 citato, rubricato "Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità";
il decreto ministeriale 9 agosto 2013, n. 706, definisce i posti disponibili per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'anno accademico 2013/2014;
la situazione che si è determinata a seguito dell'emissione della nota ministeriale n. 10402 rischia di ledere gravemente la tutela del diritto allo studio per gli studenti con disabilità, oltre a rappresentare un oggettivo impedimento per tutti coloro che avrebbero intenzione di dedicare il proprio impegno e la propria professionalità a un ambito così delicato come quello dell'attività di sostegno in ambito di insegnamento scolastico;
considerato, inoltre, che il Senato, in sede di approvazione dell'A.S. 1150 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", ha approvato, come raccomandazione, l'ordine del giorno G/1150/53/7 della prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo che impegna il Governo a ripristinare le condizioni affinché gli insegnanti di sostegno agli alunni con disabilità siano individuati tra coloro che hanno seguito il normale percorso di formazione alla docenza e al sostegno per le attività didattiche agli alunni con disabilità,
si chiede di sapere:
quali misure il Ministro in indirizzo ritenga di dover adottare con la massima sollecitudine al fine ripristinare il normale percorso di individuazione degli insegnanti di sostegno agli alunni con disabilità garantendo in tal modo a detti alunni il diritto allo studio sancito dalla Costituzione e rafforzato dalla legge n. 104 del 1992;
se non ritenga opportuno predisporre iniziative di monitoraggio e confronto tecnico, anche attraverso il coinvolgimento dei referenti delle categorie coinvolte dalle misure restrittive, al fine di porre rimedio alle criticità evidenziate e garantire un'effettiva tutela del diritto allo studio e all'integrazione scolastica per gli alunni con disabilità.
(3-00500)
PADUA, ORRU', CIRINNA', MATTESINI, LUMIA, MICHELONI, PAGLIARI, ASTORRE, AMATI, LO GIUDICE, CHITI, SOLLO, DI GIORGI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*
- Premesso che:
l'articolo 34 della Costituzione italiana riconosce il diritto allo studio per tutti e su tutto il territorio nazionale;
in Italia, secondo uno studio condotto da Almalaurea presentato l'11 novembre 2013, gli studenti fuori sede sono il 25 per cento. Uno studente su 4, infatti, sceglie di andare a studiare al di fuori della propria regione di appartenenza: 71.725 su un totale di 278.866 iscritti, di cui la Sicilia registra il 27,5 per cento del totale;
la migrazione interna in Italia degli studenti fuori sede che cercano collocazione in uno dei centri

universitari, la mancanza di strutture, i costi di mantenimento anche in presenza di borse di studio sono fattori che costituiscono un peso economico insopportabile per le famiglie italiane, soprattutto in un periodo di crisi economica così drammatica e prolungata;
molti di questi studenti fuori sede, inoltre, provengono da regioni insulari che non beneficiano della continuità territoriale che risponde all'esigenza di garantire un servizio di trasporto economicamente vantaggioso che non penalizzi cittadini residenti nei territori meno favoriti;
se il trasporto, infatti, da un lato, si configura come attività di tipo economico, dall'altro, come elemento essenziale del "diritto alla mobilità" previsto all'articolo 16 della Costituzione, costituisce un servizio di interesse economico generale e, quindi, tale da dover essere garantito a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro dislocazione geografica;
periodicamente, e in particolar modo in occasione delle festività nazionali prolungate e delle ferie estive, gli studenti fuori sede tendenzialmente fanno ritorno alle proprie località di residenza e pur effettuando con notevole anticipo sulla data di partenza le prenotazioni di viaggio si vedono costretti a sostenere costi davvero eccessivi;
la mancanza di una specifica normativa in tale settore, ha spinto la prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo a presentare il disegno di legge " Norme per il trasporto aereo agevolato e la continuità territoriale della Sicilia e dell'isola d'Elba" (AS 800) finalizzato a colmare un *vulnus* particolarmente gravoso economicamente per gli abitanti delle due isole,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario prevedere una politica di tariffe agevolate da proporre ai gestori di mezzi di trasporto pubblico volta a favorire la mobilità di studenti fuori sede che, in occasione di periodo di festività prolungate, intendano fare ritorno presso le proprie località di residenza, anche al fine di incoraggiare e consentire i rientri.
(3-00501)

AMATI - *Al Ministro della difesa* - Premesso che le prime valutazioni sul possibile ruolo delle pratiche vaccinali come fattore capace di determinare o codeterminare patologie, in particolare tumorali, risalgono ai lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'uranio impoverito operante dalla XIV Legislatura. L'avvio dell'analisi del possibile ruolo delle pratiche vaccinali, intrapreso dalla Commissione, con l'acquisizione di testimonianze e contributi significativi, è proseguito nel corso della XV e della XVI Legislatura;
considerato che:
nello specifico il possibile ruolo dei vaccini è stato oggetto di particolare attenzione da parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'uranio impoverito nel corso della XVI Legislatura, che ne ha fatto materia di numerose audizioni di soggetti istituzionali e di esperti di varia formazione scientifica, alle quali sono state affiancate quelle di militari e familiari di militari deceduti. In particolare, si è segnalata la scarsa attenzione dedicata alla presenza nei preparati vaccinali, in qualità di adiuvanti e stabilizzanti, di metalli dei quali non sarebbe stata sufficientemente valutata la potenzialità come generatori di malattie anche tumorali. Da ciò si è tratto il convincimento che l'indagine sulle cause delle patologie invalidanti e sui decessi del personale militare debba rivolgersi anche ad una più approfondita verifica delle condizioni e delle modalità con cui vengono effettuate le vaccinazioni, nonché dell'effettiva osservanza dei protocolli vigenti da parte delle strutture della sanità militare che hanno provveduto ad effettuare le vaccinazioni del personale, anche non destinato alle missioni internazionali;
le testimonianze su eventi attribuiti alla somministrazione di vaccini si sono arricchite di un ulteriore contributo con l'audizione il 19 settembre 2012 dei coniugi signora Silvana Miotto e del signor Andrea Gomiero, accompagnati dalla signora Passaniti. Gli intervenuti hanno illustrato la vicenda del figlio David, la cui grave condizione di salute (nel 2009 è stata riconosciuta l'invalidità civile al 100 per cento, portata al 90 per cento l'anno successivo, per sospetta allergia ai metalli con limitazione alla deambulazione) imputano alla somministrazione multipla di vaccini in una sola giornata, che ne ha causato una situazione di debilitazione fisica. Nel corso dell'audizione la signora Gomiero ha segnalato le difficoltà nell'inquadramento della situazione come correlata alle vaccinazioni, nonostante la

sequenza temporale degli eventi e l'assenza di altri fattori determinanti;
nel corso delle audizioni, sia da parte delle autorità militari e istituzionali che dagli esperti, dai militari interessati e dai loro familiari, è emersa l'ammissione della possibilità che, sia pure in «rari casi», alla somministrazione dei vaccini possano conseguire risposte e reazioni gravi, non prevedibili. Dall'analisi della documentazione si evidenzierebbero problemi essenzialmente legati a: conduzione di sedute vaccinali coinvolgenti nella medesima data gruppi di alcune centinaia di militari il cui svolgimento appare difficilmente compatibile con un'accurata e attenta gestione amministrativa e sanitaria di ogni singolo atto vaccinale; assente o carente annotazione o sottovalutazione nella documentazione sullo stato immunitario dei militari in rapporto a vaccinazioni di base praticate in età infantile; carente valutazione anamnestica specifica prevaccinale; mancata evidenza delle modalità di acquisizione del consenso informato secondo le previsioni normative di riferimento e secondo i disciplinari specifici del sistema sanitario militare; esecuzione di somministrazioni plurime del medesimo vaccino anche in difformità delle più accreditate modalità di somministrazione; carenza, quando non assenza, e scarsa leggibilità delle informazioni e registrazioni contenute nella documentazione vaccinale individuale, e presenza di correzioni non validate per data di esecuzione delle somministrazioni, per firma del medico vaccinatore;
rilevato che:
il decreto ministeriale 19 febbraio 1997, concernente l'approvazione della nuova schedula delle vaccinazioni per il personale militare dell'amministrazione della difesa e il decreto ministeriale 31 marzo 2003 sull'aggiornamento delle schedule vaccinali e delle altre misure di profilassi per il personale militare costituiscono la normativa di riferimento sulle vaccinazioni del personale della difesa. Una direttiva tecnica per l'applicazione del decreto ministeriale 31 marzo 2003 è stata adottata dalla Direzione generale della sanità militare il 14 febbraio 2008. Nella direttiva tecnica sono precisati i compiti dell'amministrazione della difesa e dell'ufficiale medico vaccinatore relativamente alla sensibilizzazione e all'informazione di tutti i militari in via di vaccinazione, secondo la previsione della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (recante "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati"), nonché al dovere di rilevare in fase preliminare l'eventuale sussistenza di controindicazioni temporanee o permanenti allo svolgimento di ciascuna pratica vaccinale, di garantire la disponibilità di dotazioni sanitarie utili a fronteggiare i gravi eventi insorgenti in fase vaccinale e di illustrare le garanzie previste dalla predetta legge n. 210 del 1992 e dalla legge del 29 ottobre 2005, recante "Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie";
se la vaccinazione è un ordine proveniente da un ufficiale medico che è anche un superiore gerarchico, la semplice richiesta di soprassedere temporaneamente e ancor più il diniego di sottoscrizione del consenso informato viene considerato come atto di disobbedienza ed insubordinazione, e viene sanzionato disciplinarmente e penalmente. L'articolo 32, secondo comma, della Costituzione stabilisce che "Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge". Attualmente l'obbligo dei militari ad assoggettarsi alle vaccinazioni è stabilito dal già citato decreto ministeriale del 2003 che non ha forza di legge, e quindi non può derogare al principio costituzionale della volontarietà per quel che riguarda la sottoposizione a trattamenti sanitari, salva la riserva di legge;
la Commissione parlamentare, nelle conclusioni, ha espresso la necessità di: adottare norme di legge che includano le erronee modalità di vaccinazione tra i fattori di possibile rischio per la salute del personale militare, e provvedano quindi a stabilirne l'indennizzabilità, nel caso dell'insorgere di gravi patologie invalidanti o in caso di decesso; riesaminare l'intero processo e le procedure poste alla base delle attività vaccinali in ambito militare, valutando anche le eventuali lacune registrate sul piano dei controlli interni, ivi compresi quelli relativi all'effettiva ed efficace attuazione delle direttive impartite dall'Ufficio generale della sanità militare, nonché alla piena attuazione delle norme riguardanti l'obbligo di segnalazione dei casi avversi all'AIFA; adottare, da parte dell'Ufficio generale della sanità

militare, una direttiva che stabilisca con precisione termini e modalità di effettuazione dell'anamnesi vaccinale da parte del personale medico vaccinatore, e che definisca specifiche modalità per la diffusione delle buone pratiche realizzate in tale ambito,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare anche alla luce delle conclusioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'uranio impoverito;

quali misure intenda assumere affinché sia garantita per tutti l'applicazione reale del principio del consenso informato ad essere sottoposti o meno a vaccinazioni senza conseguenze legali e affinché, in merito ai casi dei militari ammalati, vi siano indagini nei confronti di coloro che non hanno applicato con correttezza i protocolli di vaccinazione.

(3-00502)

MOSCARDELLI, SCALIA - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

l'agroalimentare *made in Italy* rappresenta oltre il 17 per cento del prodotto interno lordo, di cui oltre 53 miliardi di euro provengono dal settore agricolo;

il successo dell'agroalimentare italiano nel mondo e l'accreditamento attribuito al marchio "Italia" non conoscono arretramenti, come dimostra la crescita costante dell'*export*, ma anche la diffusione dei fenomeni di imitazione e pirateria commerciale;

il *made in Italy* agroalimentare è la leva esclusiva per una competitività "ad alto valore aggiunto" e per lo sviluppo sostenibile del Paese, grazie ai suoi primati in termini di qualità, livello di sicurezza e sistema dei controlli degli alimenti, riconoscimento di denominazioni geografiche e protette e produzione biologica;

il settore agricolo ha una particolare importanza non solo per l'economia nazionale, considerati la percentuale di superficie coltivata, il più elevato valore aggiunto per ettaro in Europa ed il maggior numero di lavoratori occupati nel settore, ma anche come naturale custode del patrimonio paesaggistico, ambientale e sociale;

in agricoltura sono presenti circa 820.000 imprese, vale a dire il 15 per cento del totale di quelle attive in Italia;

gli allevamenti italiani di suini, presenti prevalentemente in Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto, Umbria e Sardegna, sono oltre 26.200 e la produzione di carni suine è stimata in 1.299.000 tonnellate all'anno;

la suinicoltura italiana occupa il settimo posto in Europa per numero di capi mediamente presenti e offre occupazione, lungo l'intera filiera, a circa 105.000 addetti, di cui 50.000 nel solo comparto dell'allevamento;

sulla base dei dati elaborati dall'Associazione nazionale allevatori di suini, l'Italia, nel 2012, ha importato complessivamente 1.020.425 tonnellate di suini vivi e carni suine, di cui il 52 per cento dalla Germania, pari a 535.309 tonnellate;

articoli di stampa europei hanno recentemente messo in luce che l'industria della carne suina tedesca è efficiente ed è basata su prodotti a basso costo, ma che dietro questo sistema ci sono operai sottopagati, falde acquifere inquinate e tecniche di allevamento che usano enormi quantità di antibiotici;

molti controlli operati sul settore delle carni suine hanno evidenziato la violazione della disciplina in materia di presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari e condotte poste in essere in maniera ingannevole, fraudolenta e scorretta, allo specifico scopo di far intendere al consumatore che i prodotti acquistati sono di origine e di tradizione italiana;

l'usurpazione del marchio *made in Italy* minaccia la solidità e provoca gravi danni alle imprese agricole insediate sul territorio, violando il diritto dei consumatori ad alimenti sicuri, di qualità e di origine certa;

il codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, recependo la disciplina comunitaria in materia, attribuisce ai consumatori ed agli utenti i diritti alla tutela della salute, alla sicurezza ed alla

qualità dei prodotti, ad un'adeguata informazione e ad una pubblicità veritiera, all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà; all'educazione al consumo e alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali;
la disciplina a tutela dei prodotti di origine italiani introduce norme specifiche per contrastare la contraffazione ed evitare qualunque fraintendimento nell'indagine di provenienza falsa e fallace;
la circolazione di alimenti che evocano un'origine ed una fattura italiana che non possiedono costituisce una vera e propria aggressione ed arreca danno al patrimonio agroalimentare nazionale che, come espressione dell'identità culturale dei territori, rappresenta un bene collettivo da tutelare ed uno strumento di valorizzazione e di sostegno allo sviluppo rurale,
si chiede di sapere quali direttive il Ministro in indirizzo intenda emanare alle autorità di controllo e, in particolare, al Corpo forestale dello Stato, per applicare la definizione precisa dell'effettiva origine degli alimenti, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, commi 49 e 49-*bis*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sulla tutela del *made in Italy*.
(3-00504)
MOSCARDELLI, SCALIA - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:
l'agroalimentare *made in Italy* rappresenta oltre il 17 per cento del prodotto interno lordo, di cui oltre 53 miliardi di euro provengono dal settore agricolo;
il successo dell'agroalimentare italiano nel mondo e l'accreditamento attribuito al marchio "Italia" non conoscono arretramenti, come dimostra la crescita costante dell'*export*, ma anche la diffusione dei fenomeni di imitazione e pirateria commerciale;
il *made in Italy* agroalimentare è la leva esclusiva per una competitività "ad alto valore aggiunto" e per lo sviluppo sostenibile del Paese, grazie ai suoi primati in termini di qualità, livello di sicurezza e sistema dei controlli degli alimenti, riconoscimento di denominazioni geografiche e protette e produzione biologica;
il settore agricolo ha una particolare importanza non solo per l'economia nazionale, considerati la percentuale di superficie coltivata, il più elevato valore aggiunto per ettaro in Europa ed il maggior numero di lavoratori occupati nel settore, ma anche come naturale custode del patrimonio paesaggistico, ambientale e sociale;
in agricoltura sono presenti circa 820.000 imprese, vale a dire il 15 per cento del totale di quelle attive in Italia;
gli allevamenti italiani di suini, presenti prevalentemente in Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto, Umbria e Sardegna, sono oltre 26.200 e la produzione di carni suine è stimata in 1.299.000 tonnellate all'anno;
la suinicoltura italiana occupa il settimo posto in Europa per numero di capi mediamente presenti e offre occupazione, lungo l'intera filiera, a circa 105.000 addetti, di cui 50.000 nel solo comparto dell'allevamento;
sulla base dei dati elaborati dall'Associazione nazionale allevatori di suini, l'Italia, nel 2012, ha importato complessivamente 1.020.425 tonnellate di suini vivi e carni suine, di cui il 52 per cento dalla Germania, pari a 535.309 tonnellate;
articoli di stampa europei hanno recentemente messo in luce che l'industria della carne suina tedesca è efficiente ed è basata su prodotti a basso costo, ma che dietro questo sistema ci sono operai sottopagati, falde acquifere inquinate e tecniche di allevamento che usano enormi quantità di antibiotici;
molti controlli operati sul settore delle carni suine hanno evidenziato la violazione della disciplina in materia di presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari e condotte poste in essere in maniera ingannevole, fraudolenta e scorretta, allo specifico scopo di far intendere al consumatore che i prodotti acquistati sono di origine e di tradizione italiana;
l'articolo 26, punto 2, lettera *b)*, del regolamento (CE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, prevede che l'indicazione del Paese d'origine o del luogo di

provenienza è obbligatoria per le carni dei codici della nomenclatura combinata (NC) elencati all'allegato XI del regolamento medesimo, tra le quali sono contemplate le carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate, rinviando l'applicazione della norma a successivi atti di esecuzione da adottare entro il 13 dicembre 2013,

si chiede di sapere:

quali azioni il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di assicurare il rispetto, da parte della Commissione europea, del termine del 13 dicembre 2013, imposto dal regolamento europeo citato, per l'attuazione dell'obbligo di indicazione del Paese d'origine o del luogo di provenienza con riferimento alle carne suine;

se, nel caso di scadenza del termine senza l'adozione da parte della Commissione dei dovuti provvedimenti, non intenda provvedere all'approvazione, a livello nazionale, di disposizioni di attuazione dell'obbligo imposto dal regolamento per assicurare il regolare funzionamento del mercato e contrastare il fenomeno della contraffazione.

(3-00505)

MOSCARDELLI, SCALIA - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

l'agroalimentare *made in Italy*, che registra un fatturato nazionale superiore ai 266 miliardi di euro, rappresenta oltre il 17 per cento del prodotto interno lordo ed è la leva esclusiva per una competitività "ad alto valore aggiunto";

il *made in Italy* agroalimentare si caratterizza per suoi primati in termini di maggior valore aggiunto per ettaro in Europa, livello di sicurezza e sistema dei controlli degli alimenti, prodotti a denominazione protetta e produzioni biologiche;

la crescita costante dell'*export* testimonia l'indiscutibile ruolo dell'agroalimentare nazionale e del valore attribuito al marchio "Italia", con un territorio ed una produzione ammirati ed imitati nel mondo;

in Italia la produzione di carni suine è stimata in 1.299.000 tonnellate all'anno e sono oltre 26.200 gli allevamenti di suini concentrati, prevalentemente, in Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto, Umbria e Sardegna;

in Italia, nel 2012, la produzione nazionale di suini è stata stimata in 245.620 tonnellate, le importazioni in 572.987,42 tonnellate ed il consumo di cosce in 734.749,31 tonnellate;

i dati relativi alla distribuzione delle importazioni di cosce fresche per Paese di origine riportano percentuali altissime riferite alla provenienza di prodotti dalla Germania e dall'Olanda;

sulla base dei dati elaborati dall'Associazione nazionale allevatori di suini risulta che l'Italia nel 2012 ha importato, solo dalla Germania, il 52 per cento di suini vivi e carni suine, per un totale di 535.309 tonnellate;

da articoli apparsi sulla stampa europea è emerso che l'efficienza dell'industria della carne suina in Germania è basata su prodotti a basso costo, operai sottopagati, falde acquifere inquinate, tecniche di allevamento non sostenibili e con gravi ripercussioni sulla salute dei consumatori legate all'eccessivo impiego di antibiotici;

il gruppo Ferrarini, con un fatturato di oltre 330 milioni di euro e 900 dipendenti, rappresenta una delle maggiori realtà europee nel settore agroalimentare;

nel 2010 il gruppo ha registrato un aumento del valore della produzione dell'8,8 per cento dovuto, principalmente, all'incremento delle vendite di prosciutto cotto, di parmigiano reggiano ed altri formaggi DOP ed all'aumento delle vendite degli affettati freschi;

l'Istituto sviluppo agroalimentare (ISA SpA) è la società finanziaria, con socio unico il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che promuove e sostiene progetti di sviluppo agroindustriale che comportano, come ricaduta indotta, un miglioramento strutturale dei livelli di reddito dei produttori agricoli;

attraverso specifici strumenti di legge, ISA supporta le imprese operanti nella fase di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, zootecnici e silvicoli;

ISA ha approvato un intervento ai sensi dell'articolo 2, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a supporto dell'iniziativa "Fabbrica italiana prosciutti" del gruppo Ferrarini;
in particolare, scopo dell'iniziativa è la realizzazione di un nuovo complesso industriale destinato ad impiegare, a regime, 10.000 tonnellate di cosce di suino per la produzione di prosciutti cotti e la movimentazione, per la produzione di altre produzioni agroalimentari del gruppo (parmigiano reggiano e salumi prodotti da Vismara), di circa 35.000 tonnellate di prodotti alimentari;
l'atteso volume delle produzioni e delle movimentazioni, se confrontato con i dati delle produzioni nazionali e delle importazioni, sembra dimostrare che i prodotti dello stabilimento non possano essere garantiti come di effettiva origine italiana;
molti controlli operati nel settore delle carni suine hanno già evidenziato la violazione della disciplina in materia di presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari e condotte poste in essere in maniera ingannevole, fraudolenta e scorretta, allo specifico scopo di far intendere al consumatore che i prodotti acquistati sono di origine e di tradizione italiana;
l'usurpazione del marchio *made in Italy* provoca gravi distorsioni della concorrenza, condiziona il funzionamento del mercato e viola il diritto dei consumatori ad alimenti sicuri, di qualità e di origine certa,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga, contrariamente a quanto deliberato con l'atto di intervento di ISA SpA nel progetto citato, di avviare una più adeguata istruttoria per verificare la coerenza dello stesso con gli indirizzi statutari di ISA rispetto all'attuazione del piano di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Emilia-Romagna, Asse I "Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale";
quali controlli vengano effettuati da ISA prima di assicurare il supporto alle imprese o la partecipazione in specifiche iniziative con riferimento agli obiettivi sociali ed alla garanzia di perseguimento di finalità non contrastanti con la tutela e la valorizzazione dei prodotti e delle imprese nazionali;
se non ritenga l'intervento della società controllata irragionevole e arbitrario e che, determinando il mancato rispetto dell'obiettivo del rafforzamento della capacità competitiva delle imprese italiane, possa configurare un'ipotesi di responsabilità nella gestione della società medesima;
se ISA partecipi o abbia concesso investimenti ad imprese coinvolte nel mondo nella produzione di *made in Italy* contraffatto, alimentare e non, introducendo fattori di concorrenza sleale per le imprese italiane e pregiudicando gli interessi dei cittadini e dei consumatori.
(3-00506)
MOSCARDELLI, SCALIA - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
l'agroalimentare *made in Italy* rappresenta oltre il 17 per cento del prodotto interno lordo, con un contributo di 53 miliardi di euro che proviene dal settore agricolo;
in agricoltura sono presenti quasi un milione di imprese, ossia il 15 per cento del totale delle imprese italiane;
il mercato agricolo ha una rilevante importanza non solo per l'economia nazionale, ma anche per il patrimonio culturale ed ambientale, se si considera la percentuale di superficie coltivata, nonché l'ingente numero di lavoratori occupati nel settore;
in Italia, gli allevamenti di suini, presenti, prevalentemente in Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto, Umbria e Sardegna, sono oltre 26.200 e la produzione di carni suine è stimata in 1.299.000 tonnellate all'anno;
la suinicoltura italiana occupa il settimo posto in Europa per numero di capi mediamente presenti;
sulla base dei dati elaborati dall'Associazione nazionale allevatori di suini, l'Italia nel 2012 ha importato dalla Germania il 52 per cento di suini vivi e carni suine, per un totale di 535.309 tonnellate;
la tutela dell'identità dei prodotti nazionali contro le frodi alimentari garantisce la solidità delle imprese agricole italiane;
articoli di stampa europei hanno recentemente messo in luce che l'industria della carne suina tedesca è

efficiente ed è basata su prodotti a basso costo, ma che dietro questo sistema ci sono operai sottopagati, falde acquifere inquinate e tecniche di allevamento che usano enormi quantità di antibiotici;
la libera circolazione di alimenti sicuri e sani è un aspetto fondamentale del mercato interno, ma, sempre più spesso, la salute dei consumatori e la corretta e sana alimentazione appaiono compromesse da cibi anonimi, con scarse qualità nutrizionali, o addizionati, e di origine per lo più sconosciuta;
la circolazione di alimenti che evocano un'origine ed una fattura italiana che non possiedono costituisce una vera e propria aggressione al patrimonio agroalimentare nazionale che, come espressione dell'identità culturale dei territori, rappresenta un bene collettivo da tutelare ed uno strumento di valorizzazione e di sostegno allo sviluppo rurale;
l'articolo 10 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, recante "Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini", introduce un sistema al fine di rendere accessibili a tutti gli organi di controllo ed alle amministrazioni interessate le informazioni ed i dati sulle importazioni e sui relativi controlli, concernenti l'origine degli oli di oliva vergini, anche attraverso la creazione di collegamenti a sistemi informativi ed a banche dati elettroniche gestiti da altre autorità pubbliche,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non intenda assicurare l'adozione, anche per le carni suine, di un sistema analogo a quello previsto per gli oli di oliva vergini dalla legge n. 9 del 2013, per assicurare l'accessibilità delle informazioni e dei dati sulle importazioni e sui relativi controlli, concernenti l'origine delle carni suine e promuovere, a tale scopo, la creazione di collegamenti a sistemi informativi ed a banche dati elettroniche gestiti da altre autorità pubbliche;
quali iniziative intenda adottare, o abbia già adottato, al fine di rendere noti e pubblici i riferimenti delle società eventualmente coinvolte in pratiche commerciali ingannevoli, fraudolente, o scorrette finalizzate ad immettere sui mercati finti prodotti *made in Italy* ed i dati dei traffici illeciti accertati.
(3-00507)
MOSCARDELLI, SCALIA - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:
l'importanza del settore agricolo per l'economia nazionale va riconosciuta con riferimento alla produzione agroalimentare, ma anche alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale ed all'ingente numero di lavoratori occupati;
l'agroalimentare *made in Italy* rappresenta più del 17 per cento del PIL e provengono dal settore agricolo oltre 53 miliardi di euro;
il *made in Italy* agroalimentare è la leva per una competitività "ad alto valore aggiunto" e per lo sviluppo sostenibile del Paese;
il settore agricolo, considerati la percentuale di superficie coltivata, il più elevato valore aggiunto per ettaro in Europa ed il maggior numero di lavoratori occupati nel settore, riveste una particolare importanza per l'economia nazionale ed assume un ruolo fondamentale nella custodia del patrimonio paesaggistico, ambientale e sociale;
in agricoltura sono presenti circa 820.000 imprese, vale a dire il 15 per cento del totale di quelle attive in Italia;
sulla base dei dati Efsa, l'Italia risulta prima, nel mondo, in termini di sicurezza alimentare, con oltre un milione di controlli all'anno, il minor numero di prodotti agroalimentari con residui chimici oltre il limite (0,3 per cento), con un valore inferiore di 5 volte rispetto a quelli della media europea (1,5 per cento di irregolarità) e addirittura di 26 volte rispetto a quelli extracomunitari (7,9 per cento di irregolarità);
il settore suinicolo rappresenta una voce importante dell'agroalimentare italiano. La suinicoltura italiana, infatti, occupa il 7° posto in Europa per numero di capi mediamente presenti: in Italia nel 2012 la consistenza è stata di 9,279 milioni di capi, preceduta da Germania (28,1 milioni), Spagna (25,2 milioni), Francia (13,7 milioni), Danimarca (12,4 milioni), Olanda (12,2 milioni) e Polonia (11,9 milioni di capi);

i dati del censimento dell'agricoltura 2010 indicano in 26.197 il numero delle aziende suinicole in Italia (74,1 per cento rispetto al 2007), 4.900 delle quali allevano più di 50 suini;
le regioni maggiormente vocate per l'allevamento di suini sono Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte, ma anche Calabria, Umbria e Sardegna;
rispetto a 73,5 milioni di cosce suine consumate in Italia, 57,3 milioni sono di importazione, 24,5 milioni sono di produzione nazionale e 8,3 milioni vengono avviate all'esportazione;
dai medesimi dati emerge che i principali Paesi fornitori di carne suina in Italia sono la Germania, l'Olanda, la Francia, la Spagna e la Danimarca;
dai dati elaborati da ISMEA nel rapporto "La competitività dell'agroalimentare italiano" del 2012, emerge che la fase agricola è fortemente penalizzata dalle repentine e intense variazioni dei prezzi alla produzione, variazioni che invece non si trasmettono immediatamente sui prezzi nelle fasi più a valle, né per tempistica, né per intensità;
sulla base dei risultati definitivi pubblicati dall'Istat e secondo quanto certificato dal 6° censimento generale dell'agricoltura, la bassa remunerazione dell'imprenditore agricolo, in diminuzione nell'ultimo decennio, è uno degli elementi a cui viene collegata la fuoriuscita dal settore di quasi 800.000 aziende agricole;
nel mercato del settore suinicolo, l'andamento dei prezzi riconosciuti agli allevatori mostra valori inferiori ai costi di produzione;
secondo analisi ed elaborazioni dell'Associazione nazionale allevatori suini, riferiti al primo semestre 2013, il valore dell'allevamento riconosciuto nella fase della distribuzione è stato del 17,28 per cento;
dalle stesse elaborazioni si rileva che il costo medio di produzione del suino pesante (peso medio 160-170 chilogrammi) è di 1,56 euro al chilogrammo;
i medesimi dati evidenziano che il prezzo medio riconosciuto all'allevatore per il suino pesante è stato di 1,4 euro al chilogrammo;
l'attuale situazione del mercato risulta complicata dalla mancanza di trasparenza sull'indicazione di origine delle carni suine, che rischia di creare confusione tra i prodotti di provenienza nazionale, che assicurano, tra l'altro, elevati *standard* di sicurezza e qualità, ed i prodotti di importazione che invece, spesso, presentano minori garanzie per il consumatore;
l'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nel disciplinare le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli ed agroalimentari, vieta condotte commerciali sleali al fine di impedire che un contraente con maggiore forza commerciale possa abusarne, imponendo condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose per la controparte più debole,
si chiede di sapere:
quali azioni il Ministro in indirizzo intenda promuovere, con specifico riferimento al settore del commercio nel settore delle carni suine, al fine di dare piena attuazione all'articolo 62 citato, nella parte in cui vieta pratiche commerciali sleali che possano determinare, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza, il riconoscimento di prezzi, agli allevatori, palesemente inferiori ai costi di produzione medi da essi sostenuti;
quali azioni intenda promuovere, con specifico riferimento al commercio delle carni suine, al fine di contrastare pratiche commerciali sleali poste in essere, ai danni degli allevatori, in violazione della disciplina di cui all'articolo 62 ed al relativo regolamento di attuazione (decreto ministeriale 19 ottobre 2012, n. 199).
(3-00508)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

ENDRIZZI, CAMPANELLA, CRIMI, MORRA, BERTOROTTA, LEZZI, MANGILI, MOLINARI, BOTTICI, TAVERNA, FUCKSIA, SIMEONI, BENCINI, MONTEVECCHI, Maurizio ROMANI, SANTANGELO, MUSSINI, SCIBONA, SERRA, CASTALDI, DONNO, PUGLIA, FATTORI, MARTELLI, CIAMPOLILLO, CIOFFI, CATALFO, GAETTI, LUCIDI, CAPPELLETTI, MORONESE, BATTISTA, NUGNES, BIGNAMI, PAGLINI, GIROTTO, BUCCARELLA,

MARTON - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze* -
Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
in data 22 maggio 2013 il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo interveniva in Aula in merito ai contenuti oggetto della conferenza stampa tenuta l'11 febbraio da Matteo Iori, presidente di Conagga, sui rapporti economici tra politici e industria del gioco d'azzardo;
in particolare, nel corso della suddetta conferenza stampa sono emersi esempi di politici entrati nel *business* del gioco d'azzardo, come l'ex ministro Augusto Fantozzi, divenuto presidente della multinazionale SISAL; oppure Vincenzo Scotti, nominato presidente di ASCOB, che insieme a Luciano Consoli (ex PCI e poi uomo di fiducia di D'Alema) fondò "Formula Bingo"; o ancora il presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia Edouard Ballaman, che avrebbe ottenuto l'assegnazione "pilotata" di una sala Bingo;
ancora, sono emersi esempi di "figli d'arte" entrati a loro volta nel *business* del gioco d'azzardo, quali Pellegrino Mastella, figlio dell'ex Ministro della giustizia Clemente Mastella, che attraverso la SGAI sarebbe stato in società con la Betting 2000 dei fratelli Grasso, indagati per gravissimi reati; oppure Jacopo Dell'Utri, figlio di Marcello Dell'Utri, che a Milano, attraverso Finanziaria Cinema, avrebbe gestito sale da gioco in società con la Jackpot game di Antonio Cannalire, uomo di fiducia di Massimo Ponzellini (ex presidente di BPM), coinvolto in un' indagine per una tangente da 2 milioni di euro destinata all'ex consigliere regionale PDL Onofrio Amoruso da parte di Bplus che a sua volta era anche proprietaria degli apparecchi gestiti da Jackpot game. Infine Mondadori, presieduta da Marina Berlusconi, acquisì il controllo di Glaming attiva nell'azzardo *on line* pochi giorni prima che il Governo Berlusconi liberalizzasse il gioco d'azzardo *on line*;
inoltre, altri politici furono assunti direttamente dai concessionari: Atlantis, proprietà di Francesco Corallo, figlio di Gaetano Corallo, che a quanto risulta agli interroganti sarebbe legato alla cosca dei Santapaola, scelse come procuratore italiano Amedeo Laboccetta fino al 2008, e ne finanziò anche la campagna elettorale con 50.000 euro. Tre anni dopo Amedeo Laboccetta, mentre era in corso una perquisizione, tornò negli uffici romani di Atlantis, dove, invocando l'immunità parlamentare, si portò via un *computer* al quale era molto interessata la Guardia di finanza;
inoltre durante la stessa conferenza stampa sono state evidenziate forme di finanziamenti indiretti: mentre l'ultimo Governo Berlusconi liberalizzava nuovi giochi e concessioni (con una impennata della spesa nel gioco d'azzardo del 30 per cento in un solo anno), Lottomatica concentrava i suoi investimenti pubblicitari sulle reti Mediaset con 13,1 milioni di euro, contro solo 5,2 milioni sulle reti Rai. Meglio ancora fece SISAL: 17,7 milioni su Mediaset contro 1,2 su Rai;
si aggiungono altri finanziamenti indiretti tramite le fondazioni come nel caso di Lottomatica che ha fatto investimenti pubblicitari per 30.000 euro sulla rivista diretta dal Ministro dei beni e delle attività culturali ed il turismo Bray "Italianieuropei" della fondazione riconducibile a D'Alema. SNAI e Lottomatica finanziarono con 20.000 euro la fondazione "Vedrò" di cui fanno parte ancora il ministro Bray e altri Ministri dell'attuale Governo, insieme al Presidente del Consiglio dei ministri Letta;
il presidente Letta compare ancora nel novero dei politici finanziati direttamente. SNAI elargì 60.000 euro per la campagna elettorale di Gianni Alemanno, 150.000 li diede alla Margherita, 30.000 all'UDC, 45.000 ai DS tramite Ugo Sposetti, 45.000 al Movimento Autonomie di Lombardo e il presidente Enrico Letta ricevette, infine, 15.000 euro da Porsia di Hbg;
considerato che:
con decreto-legge n. 300 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 17 del 2007 ("decreto milleproroghe", Governo Berlusconi), il limite di trasparenza per le donazioni e finanziamenti è stato innalzato a 50.000 euro, per cui per molte delle situazioni sopra riportate non si avrebbe ora più riscontro, malgrado abbiano rilevanza politica ed etica, se non penale;
i Governi succedutisi nel tempo hanno ripetutamente incrementato la varietà di giochi sul mercato e il numero delle concessioni;
decine di disegni di legge di riordino in materia di gioco d'azzardo giacciono non calendarizzati presso il Senato e la Camera;

dal momento della denuncia tramite conferenza stampa ulteriori vantaggi per gli operatori del settore del gioco d'azzardo sono stati introdotti per legge, come ad esempio la definizione agevolata delle controversie per le violazioni di cui all'art 14 del decreto-legge n. 102 del 2013 ("decreto IMU"), voluta dal Governo presieduto da Enrico Letta, che garantirebbe uno sconto di sanzione per 2 miliardi di euro alle società concessionarie, tra cui alcune sue finanziatrici;
per contro la mozione 1-00050 e l'ordine del giorno 9/1-00050/1, regolarmente approvati dall'assemblea del Senato il 5 settembre 2013, che impegnavano il Governo a disporre una moratoria delle concessioni in materia di gioco d'azzardo, risultano agli interroganti tuttora inapplicati;
il Governo e la maggioranza che lo sostiene saranno nuovamente chiamati ad esprimersi su materie di rilievo proprio in materia di gioco d'azzardo, come ad esempio il disegno di legge AS 1058 "Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita", cosiddetto delega fiscale, in corso di esame al Senato, e i disegni di legge sul gioco d'azzardo, per i quali la Conferenza dei Capigruppo alla Camera ha accolto la richiesta di esame urgente;
considerato inoltre che, a parere degli interroganti:
il livello di credibilità della classe politica e dei Governi è notoriamente critico;
non risultano smentite sui finanziamenti qui riportati da parte dei politici o dei partiti nominati. Risulta invece una dichiarazione del presidente Letta che smentisce di aver ricevuto contributi dall'industria del gioco d'azzardo a titolo personale, mentre sarebbe da tempo propenso ad aumentare il grado di trasparenza sui fatti esposti. Al contrario le sue dichiarazioni di intenti non risultano suffragate da azioni concrete in direzione della trasparenza; le smentite sui finanziamenti personali sarebbero addirittura contraddette da testimonianze dirette di Antonio Porsia, *manager* di un'azienda concessionaria di sale Bingo che, intervistato dalla trasmissione televisiva "le Iene", andata in onda il 12 novembre 2013, avrebbe ammesso di aver finanziato direttamente l'attuale *premier* durante la sua campagna elettorale del 2004 (elezioni europee);
il Governo dovrebbe agire per acquisire dati relativi alle donazioni o finanziamenti, diretti o indiretti ricevuti dai soggetti che ricoprono cariche istituzionali e dal *premier* nel corso della sua carriera politica da parte di società, enti o soggetti operanti nel settore del gioco d'azzardo;
l'attuale Presidente del Consiglio dei ministri dovrebbe restituire tali somme agli italiani a relativa tutela della credibilità sua e dell'azione del suo Governo,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Governo intenda assumere al fine di dirimere tutti gli eventuali conflitti di interesse che possano interessare ogni carica istituzionale;
quali misure intenda adottare per ripristinare la trasparenza sui finanziamenti ai rappresentanti politici, forze politiche nonché enti di vario genere loro riferibili;
quali iniziative voglia assumere per eliminare i vantaggi concessi all'industria del gioco d'azzardo, dissipando ogni possibile dubbio relativamente ai rapporti tra l'azione politica e le *lobby*.
(3-00503)
DONNO, CASTALDI, SANTANGELO, LEZZI, BUCCARELLA, GIROTTO, PUGLIA, SERRA, MORRA, CRIMI - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* -
Premesso che:
la British American Tobacco (BAT) risulta essere una delle più grandi aziende mondiali produttrici di sigarette;
nonostante il costante incremento degli utili, con chiusura in attivo nel 2010, la BAT ha deciso di chiudere l'ultimo dei siti presenti in Italia, vale a dire il sito di Lecce, procedendo alla delocalizzazione della produzione in luoghi considerati più vantaggiosi sotto il profilo della manodopera e del costo del lavoro;
il 2 dicembre 2010, il colosso del tabacco, congiuntamente al Ministro dello sviluppo economico, ha sottoscritto un verbale di accordo avente ad oggetto la ricollocazione degli ex lavoratori BAT da avviare entro il 31 dicembre 2011;
da ciò ha avuto origine una serie cospicua di atti di iniziativa parlamentare, tra cui numerosi atti di

sindacato ispettivo, trasversalmente della Camera e del Senato, volti a comprendere l'evoluzione degli eventi e a proteggere le sorti dei lavoratori ex BAT e delle loro famiglie;
come emerge dalla risposta ad un precedente atto di sindacato ispettivo in merito (4-08188, Senato, XVI Legislatura), il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico ha posto rimando all'incontro di verifica, tenutosi presso il Ministero in data 27 luglio 2012, riguardante lo stato dell'arte del processo di reindustrializzazione del sito di Lecce. Alla riunione, presieduta da un funzionario ministeriale, il dottor Di Leo, erano presenti i rappresentanti della Regione Puglia, della Provincia e del Comune di Lecce, della BAT, del consorzio, della Iacobucci MK, della Korus/IP, unitamente alle organizzazioni sindacali di categoria nazionali e territoriali, ovvero: Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil, Cisal, Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm Uil, Filcams Cgil e alle rappresentanze sindacali aziendali;
in particolare dalla risposta, testualmente, si evince che "al momento dell'avvio del processo di riconversione, il personale dello stabilimento di Lecce, compresi i lavoratori dell'indotto, ammontava a 388 unità. Di questi, 149 sono stati assunti dalla società Iacobucci, 70 dalla Società Korus, 22 da HDS e 25 sono stati, invece, occupati nei servizi gestiti in comune dalle due aziende: vigilanza, mensa, eccetera. L'assunzione del personale è avvenuta in tre fasi, 74 persone sono state assunte nel 2011, 135 nel gennaio 2012 e 57 il 1° marzo 2012. 40 lavoratori, avendone i requisiti, sono stati collocati in pensione e 78 hanno scelto l'esodo incentivato";
all'uopo, va specificato che dalla Korus SpA è stata costituita la società IP, una società a responsabilità limitata *leader* nel settore dell'alluminio, di cui risulta essere amministratore unico un deputato, già senatore nella XV e XVI Legislatura;
nella IP Srl sono confluiti taluni lavoratori che, allo stato dei fatti, a giudizio degli interroganti del tutto inopinatamente e immotivatamente, sono stati posti in cassa integrazione guadagni ordinaria dal 3 dicembre 2012, con grave pregiudizio delle proprie condizioni economico-professionali;
la scadenza della corresponsione degli importi relativi alla cassa integrazione nei confronti dei lavoratori coinvolti è fissata al 3 dicembre 2013;
ad oggi, di fatto, la ricollocazione non è mai partita e i lavoratori versano in uno stato di precarietà ed indigenza tale da porli in un'evidente posizione di svantaggio economico;
il 18 aprile 2013 si è tenuta, presso l'Unità gestione vertenze del Ministero dello sviluppo economico, e in presenza dei delegati del Ministero, della Regione Puglia, della British American Tobacco Italia SpA, del Consorzio INSER Salento, della IP Korus e delle organizzazioni sindacali, una riunione relativa alla Società IP Korus, nella quale venivano previste le seguenti future attività: per il 29 aprile 2013 la presentazione della domanda di agibilità per il sito produttivo; entro il giorno 25 maggio 2013 la disponibilità dei macchinari; la comunicazione, da parte del consorzio INSER Salento al Ministero, a valle di ciascuna scadenza, dello stato di avanzamento dei lavori;
risulta agli interroganti che ad oggi nessuna delle suddette attività previste avrebbe avuto attuazione,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se, nell'ambito delle rispettive competenze, abbiano adottato o intendano adottare, senza l'utilizzo di ulteriori espedienti a parere degli interroganti dilatori, provvedimenti urgenti a tutela dei lavoratori;
quali misure urgenti intendano assumere in relazione alla mancata realizzazione delle attività decise nel corso della suddetta riunione del 18 aprile 2013 affinché sia tutelata la condizione degli operai coinvolti;
se ritengano opportuno intervenire affinché si organizzi a breve un tavolo ministeriale congiuntamente alle organizzazioni sindacali di categoria nazionali e territoriali, alle rappresentanze sindacali aziendali e alle istituzioni locali e regionali, volto ad individuare soluzioni che salvaguardino il diritto al lavoro e la dignità dei lavoratori.
(3-00509)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

STEFANO - *Al Ministro degli affari esteri* - Premesso che:
il Ministero degli affari esteri fa ricorso ad un gruppo di operatori per l'organizzazione di eventi

conviviali associati a impegni internazionali;
la funzione che tali agenzie di servizi svolgono è di rilevante importanza dal momento che, con il loro operato, concorrono a fornire un'immagine del Paese;
la Inti diplomatic service è una società di servizi più volte contrattata dal cerimoniale diplomatico per l'organizzazione di alcuni eventi;
in occasione della visita a Roma del *leader* dell'opposizione birmana Aung San Suu Kyi, avvenuta alla fine del mese di ottobre 2013, ad esempio, la Inti diplomatic service era responsabile di provvedere all'ospitalità;
risulta all'interrogante che in quell'occasione si siano registrati una serie di disservizi che non concorrono a favorire una buona reputazione e crescita della stima per il nostro Paese,
si chiede di sapere:
in base a quali criteri il Ministro in indirizzo, *ratione materiae*, operi le scelte delle agenzie a cui vengono affidati tali servizi;
se siano previsti controlli e aggiornamenti sugli *standard* qualitativi dei servizi erogati dalle società che coordinano l'organizzazione di eventi.
(4-01193)

CAMPANELLA, PEPE, CIOFFI, VACCIANO, GIARRUSSO, CASALETTO, BIGNAMI, MORRA - *Ai Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
con il decreto-legge n. 4 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50 del 2010, è stata istituita l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) quale unico soggetto istituzionale con il compito di amministrare i beni mobili, immobili e aziendali sottratti alle mafie; la normativa, poco dopo, confluisce, unitamente a gran parte della disciplina antimafia, nel decreto legislativo n. 159 del 2011, codice antimafia;
la legge ha come finalità quella di rafforzare e migliorare l'efficienza della *governance* dei beni confiscati;
i beni immobili confiscati in via definitiva, secondo i dati dell'ANBSC aggiornati al 31 dicembre 2012, sono in totale 11.238, dei quali 4.892 confiscati in Sicilia, 1.650 in Calabria, 1.571 in Campania e 995 in Puglia;
l'uso sociale degli immobili confiscati ha permesso a centinaia di associazioni e cooperative di giovani di operare restituendo, concretamente, alla collettività le ville, gli appartamenti, i terreni agricoli sottratti alla criminalità organizzata;
purtroppo agli interroganti risulta che ad oggi ancora molti di questi beni confiscati, passati nella disponibilità dello stato (demanio) giacciono inutilizzati, versando per svariati motivi in condizioni pessime; altri invece vengono destinati in dispregio del codice antimafia, non garantendo il principio di legalità;
alcune inchieste giornalistiche, nel tempo, hanno evidenziato come l'assegnazione di molti beni di questo tipo sia stata effettuata a vantaggio di sedicenti associazioni con fini di lucro; in molti casi si è appreso come dietro queste si celino vere e proprie aziende, alle quali i Comuni assegnano beni sequestrati a Cosa nostra;
considerato che:
ad oggi sul sito della ANBSC, nell'apposita sezione "I Beni", in diversi Comuni la descrizione dei beni elencati non è completa di schede "Dettaglio del bene" e "Decreto di destinazione", dati che entro 6 mesi dal decreto di confisca di primo grado, una volta pubblicati, dovrebbero servire al fine di facilitare le richieste di utilizzo da parte degli aventi diritto, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 4 del 2010;
da anni le associazioni sindacali di categoria si battono affinché si possa sbloccare la questione che riguarda la politica degli alloggi a beneficio delle forze dell'ordine, da assegnare in affitto oppure in vendita, visto il contributo molto alto dato anche in termini di vite umane alla lotta contro la criminalità organizzata. Il loro sacrificio ha consentito alla giustizia di individuare responsabili

criminali di spicco e di operare nei loro confronti azioni giudiziarie molto significative e tra queste la stessa confisca dei beni. Beni costituiti da somme di denaro, mezzi, aziende e strutture abitative residenziali ovvero appartamenti;
i commi 5, 6 e 7 dell'art. 48 del decreto legislativo n. 159 del 2011 regolamentano la destinazione dei beni previsti dal comma 3, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse, stabilendone la vendita;
al comma 5 vengono indicate anche le modalità dell'avviso di vendita, che dovrebbe avvenire attraverso la pubblicazione nel sito *internet* dell'Agenzia e di cui dovrebbe esser data altresì notizia nei siti *internet* dell'Agenzia del demanio e della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo interessata, avviso per il quale (comma 6) "Il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia possono costituire cooperative edilizie alle quali è riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei beni destinati alla vendita di cui al comma 5";
ad oggi non è stato possibile, da parte delle cooperative edilizie costituite dalle forze armate e dal personale delle forze di polizia, avviare alcun *iter* per l'individuazione e la partecipazione ad avvisi di vendita come dal citato art. 48, commi 5, 6 e 7, in quanto non risultano accessibili i dati degli immobili disponibili a tale finalità,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano, nell'ambito delle proprie competenze, di assumere ogni iniziativa affinché si provveda a monitorare le destinazioni e l'utilizzo dei beni confiscati non ancora assegnati, rendendo accessibili, agli aventi diritto, gli elenchi ben definiti e visibili di tutti i beni confiscati inutilizzati;
se non ritengano altresì opportuno dare risposta a uomini e donne delle forze dell'ordine che ad oggi non sono riusciti ad ottenere quanto previsto dalla legge, considerando che l'acquisto di immobili inutilizzati porterebbe risorse economiche nelle casse dell'erario utilizzabili per fare fronte al problema abitativo dei cittadini e che, contemporaneamente, le amministrazioni verrebbero sgravate dall'onere delle spese condominiali, di ristrutturazione e di messa in sicurezza.
(4-01194)
MAZZONI - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'interno* - Premesso che:
"Il Forteto" nasce come comunità agricola negli anni '70 nel Mugello, alle porte di Firenze, fondata da un gruppo di giovani che individuavano il loro *leader* in Rodolfo Fiesoli, detto "il profeta";
nel corso degli anni, la realtà del Forteto si è sviluppata in maniera tripartita lungo queste direttrici comunicanti: la comunità propriamente detta, che si riconosce nell'associazione Il Forteto e dove da sempre si pratica l'accoglienza di minori in affidamento presso "famiglie funzionali", concetto autoctono del Forteto che indica individui spesso tra loro in relazione appena superficiale ma individuati quale "nucleo" per la sola "funzione" dell'affido; la cooperativa agricola, con un fatturato che attualmente si aggira sui 16 milioni di euro e i cui soci sono i componenti della comunità; la fondazione, che si occupa di diffondere la filosofia di vita del Forteto, con particolare riferimento all'attività educativa dei minori nelle scuole e all'interno della comunità stessa;
considerato che, a quanto risulta all'interrogante:
il 3 gennaio 1985 la Corte d'appello di Firenze condanna in via definitiva a 2 anni Rodolfo Fiesoli e a 10 mesi il suo primo collaboratore, Luigi Goffredi, per vari reati tra i quali maltrattamenti e atti di libidine violenta ai danni di alcuni ragazzi disabili ospiti del Forteto;
contestualmente, i due si avvantaggiano dell'amnistia per il reato di usurpazione di titolo, di cui erano stati accusati per essersi arrogati il titolo, in realtà mai acquisito, di psicologo diplomato delle università di Berna e Zurigo;
l'8 maggio 1985 viene respinto il ricorso in Cassazione avanzato dai due condannati;
gli affidamenti di minori ai due e a persone interne alla comunità Il Forteto proseguono senza soluzione di continuità;
il 13 luglio 2000 la Corte europea dei diritti dell'uomo condanna l'Italia al pagamento di una multa di 200 milioni di lire come risarcimento dei danni morali a seguito dell'affidamento alla comunità di due

bambini. Nella sentenza (caso Scozzari e Giunta contro Italia - ricorso n. 39221/98 et 41963/98), la Corte sottolinea come «la circostanza che nell'ambito dell'affidamento di bambini da parte dei pubblici poteri, due persone condannate, certamente venti anni prima, per maltrattamenti e abusi commessi su persone che a quell'epoca erano loro affidate all'interno della stessa comunità possano svolgere un ruolo tanto attivo suscita delle serie riserve»;

nonostante ciò gli affidamenti di minori proseguono ancora;

rilevato che, a quanto risulta all'interrogante:

nell'anno 2002 si occupa della comunità Il Forteto e di quelle sentenze che paiono non aver ottenuto effetti sulla catena di affidamenti di minori all'interno della comunità Bruno Vespa con una puntata del *talk show* serale di Rai1 "Porta a Porta";

al minuto 5.17 della trasmissione, il giornalista denuncia: «In sei anni di Porta a Porta noi ci siamo occupati tante volte di minori ma non abbiamo mai subito tante pressioni per non occuparci di questa vicenda del Forteto, pressioni quotidiane (siccome la puntata doveva esser fatta qualche settimana fa), che sono avvenute con una sistematicità che francamente ci ha sconcertato. Noi ci siamo sempre occupati con grande prudenza dei minori, nessuno ha mai avuto niente da obiettare e adesso si vorrebbe sostenere che il solo fatto di pronunciare questo nome proibito Il Forteto possa nuocere a questi bambini, e quindi si vorrebbe sostenere che una trasmissione di informazione non possa dar conto di una vicenda per la quale lo Stato italiano è stato condannato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Questo francamente ci pare eccessivo»;

considerato che, a quanto risulta all'interrogante:

il 20 dicembre 2011 Rodolfo Fiesoli viene arrestato con l'accusa di maltrattamenti e abusi su minorenni affidati all'interno della comunità;

a seguito di quell'arresto e alla conseguente attività investigativa, il 4 ottobre 2013 si è aperto a Firenze il processo che vede rinviati a giudizio, oltre allo stesso Fiesoli con capi di imputazione che vanno dai maltrattamenti agli abusi sessuali su minori, anche il suo braccio destro Luigi Goffredi e altri 21 membri della comunità (4 posizioni sono stralciate per vizi di forma e seguono *iter* giudiziario parallelo) con l'accusa di maltrattamenti;

nel giugno 2012 il Consiglio regionale della Toscana attiva una commissione d'inchiesta sull'affidamento dei minori alla luce della vicenda il Forteto presieduta dal consigliere Stefano Mugnai. La Commissione chiude i suoi lavori nel gennaio 2013 con una relazione, licenziata all'unanimità, che attraverso numerose testimonianze dai contenuti drammaticamente univoci e concordanti ricostruisce, al pari di quanto rilevato dai magistrati nella loro attività inquirente, un quadro raccapricciante dove, si legge nella relazione stessa, "l'abuso era la prassi". Le pratiche abusanti rilevate dai commissari vanno dall'abuso fisico a quello sessuale, dall'impiego del lavoro dei minori a varie pratiche di coercizione fisica e mentale fino all'abuso psicoemotivo e affettivo, in particolare attraverso la rescissione dei legami con la famiglia d' origine;

a seguito dei lavori della commissione, la Regione Toscana ed alcuni enti locali si sono costituiti parte civile al processo in corso e si è sollevata la necessità dell'invio presso la cooperativa di ispettori del lavoro da parte del Ministero competente;

gli ispettori vengono inviati nell'aprile 2013. Nell'agosto seguente concludono il loro lavoro con una relazione in cui richiedono il commissariamento della cooperativa;

l'interrogante ha presentato un atto di sindacato ispettivo (4-00796) ai Ministri della sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali per avere informazioni in ordine alla richiesta di commissariamento della cooperativa;

l'8 ottobre 2013 il Ministero dello sviluppo economico fa sapere tramite lettera di aver concluso che «sussistono le condizioni» per accettare la proposta di commissariamento avanzata dagli ispettori e di avere «inviato il fascicolo» alla Direzione competente «per l'eventuale adozione del provvedimento»,

si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo risulti se siano continuate e a quali soggetti debbano imputarsi le «pressioni quotidiane» che la Rai e in particolare la redazione di "Porta a Porta" ebbero a subire, secondo quanto

denunciato pubblicamente dal giornalista Bruno Vespa, nell'anno 2002, al fine di ostacolare la messa in onda della puntata sul Forteto;
se risultino essere ancora in atto coperture politiche volte a tutelare la vecchia dirigenza del Forteto nonostante le comprovate irregolarità e le gravissime imputazioni di cui deve rispondere il fondatore.
(4-01195)

STEFANI - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:
in seguito al passaggio dalla televisione di tipo analogico al metodo digitale terrestre, i cittadini residenti a Crespadoro (Vicenza) lamentano numerosi problemi riferiti alla ricezione del segnale Rai, che in molti casi si limita ai 3 canali principali, anziché i 15 pubblicizzati;
la Rai, nel rispondere alle denunce dei cittadini, ha semplicemente spiegato che la mancata visione dei vari canali è dovuta ad una mancanza di copertura del territorio, per la quale non è responsabile la concessionaria pubblica;
qualunque sia la causa alla base del problema, i cittadini convengono che non siano state attivate azioni mirate al fine di garantire una reale situazione di accesso al nuovo sistema che doveva offrire, nelle dichiarazioni iniziali, maggiori servizi, portando ad un miglioramento della situazione preesistente (tanto che a questo scopo sono state destinate alla Rai, negli ultimi anni, ingenti risorse ad esempio, nel decreto-legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011, circa 60 milioni di euro);
la Rai, in qualità di concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, così come previsto dall'articolo 45 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dovrebbe svolgere un servizio pubblico sul territorio italiano, sulla base di un contratto nazionale stipulato con il Ministero delle comunicazioni, assicurando a tutti i cittadini la possibilità di usufruirne;
la discordanza fra quanto espresso nel contratto di servizio e la realtà dei fatti mina la credibilità e la trasparenza del sistema radiotelevisivo pubblico, e ne mette in dubbio l'affidabilità;
il paradosso che stanno vivendo i cittadini di Crespadoro è che non solo il servizio pubblico radiotelevisivo è stato loro negato, ma in più viene loro chiesto di pagare regolarmente il canone di 113,50 euro ad un'azienda che avrebbe "deciso" di non coprire il territorio in cui vivono,
si chiede di sapere quali azioni di competenza il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per far sì che il diritto di accesso alle reti del servizio pubblico radiotelevisivo sia garantito, attraverso la trasmissione in tecnica digitale terrestre, a tutti i cittadini italiani con copertura integrale sul territorio, così come previsto dall'articolo 45 del decreto legislativo n. 177 del 2005 e dal Contratto di servizio stipulato tra l'azienda e il Ministero.
(4-01196)

PADUA, PAGLIARI, LUMIA, CIRINNA' - *Ai Ministri dell'interno e della giustizia* - Premesso che:
la comunità di Scicli (Ragusa), ed in particolare le aziende agricole del territorio, unitamente a molti altri centri della provincia, sono da tempo vessati da furti pressoché quotidiani;
tale situazione sta procurando grande allarme tra la popolazione residente nel territorio ibleo, preoccupata inoltre anche dal fatto che, secondo quanto reso noto dalle stesse forze dell'ordine, a compiere tali reati ai danni delle aziende sarebbe più come in passato manovalanza di chiara matrice forestiera, bensì persone del luogo;
la frequenza con cui si verificano i furti nel territorio è tale che molte delle vittime, in un clima di diffusa rassegnazione, hanno persino rinunciato a presentare denuncia;
considerato che:
il ripetersi incessante degli episodi in tali zone del Paese rende ancora più chiaro quanto sia necessario e non più derogabile rafforzare la presenza dello Stato e garantire alla cittadinanza e agli imprenditori del luogo un maggiore e più efficace controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine;
del fenomeno dei furti a danno di aziende agricole del luogo è stato affrontato nei giorni scorsi anche nella riunione presieduta dal prefetto Vardè a cui hanno partecipato anche la prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo, il sindaco della cittadina iblea, il parlamentare regionale on. Ragusa nonché i rappresentanti delle imprese agricole;

nel corso della riunione sono state proposte e condivise alcune soluzioni per restituire serenità agli imprenditori agricoli ed alla popolazione; infatti, pur nella consapevolezza della complessità del controllo nelle zone rurali, determinata dalla vastità del territorio stesso e dalla dislocazione delle aziende agricole in un'ampia area, è stato comunque disposto il rafforzamento dei servizi coordinati di controllo, allo scopo di assicurare una razionale e diffusa presenza delle forze dell'ordine con il coinvolgimento della Polizia provinciale e forestale;
in tale circostanza, è stata altresì auspicata una proficua collaborazione degli istituti di vigilanza privata nonché un più frequente ricorso a sistemi di allarme e di difesa passiva in genere da parte delle maggiori aziende agricole che prevedano il collegamento gratuito con le centrali operative delle forze dell'ordine;
in occasione della sottoscrizione del protocollo di legalità con l'Alleanza delle cooperative italiane, il coordinamento nazionale delle associazioni più rappresentative della cooperazione italiana promosso da Associazione generale cooperative italiane (Agci), Confcooperative e Lega nazionale delle cooperative e mutue (Legacoop), firmato al Viminale proprio nei giorni scorsi, il Vice Ministro dell'interno Bubbico ha sottolineato come in un momento delicato come quello che sta attraversando l'Italia è necessario sostenere le imprese che «si mettono in gioco attraverso i propri soci e dipendenti, e che sono espressione, al tempo stesso della *governance*, degli operatori e dei lavoratori, in quanto il mondo produttivo è un segmento decisivo per il rilancio economico dell'Italia e per costruire quella cultura della legalità capace di alimentare l'economia sana, quella che può farci vincere le sfide competitive e realizzare condizioni di efficienza»,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario predisporre con la massima urgenza ogni intervento utile a garantire una maggiore, più razionale e diffusa presenza delle forze dell'ordine sul territorio ibleo, prevedendo in particolare un aumento del personale delle forze di polizia in tale area del Paese, notoriamente sottodimensionato, al fine di non penalizzare ulteriormente il comparto agricolo della Sicilia già duramente colpito dalla recente crisi economica.
(4-01197)

DE PIETRO, BATTISTA - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della difesa* - Premesso che:
l'arsenale di La Spezia è una delle più antiche e importanti basi della Marina militare italiana ed è ubicato della zona centro-occidentale del golfo di La Spezia, nelle immediate adiacenze del centro storico della città, su un'area di circa 85 ettari;
tuttavia, l'evoluzione degli assetti geopolitici degli ultimi 20 anni hanno cambiato le esigenze della difesa, spostando l'interesse strategico verso il sud, nel Mediterraneo;
ciò ha comportato una notevole perdita di rilievo della base spezzina a favore di quella di Taranto e anche di Augusta, lasciando a La Spezia le fregate "Maestrale" e "Vesuvio", il cacciamine "Lerici", il cacciatorpediniere "Duilio", l'unità di supporto "Elettra" e il veliero "Amerigo Vespucci";
tenuto conto che:
l'attività dell'arsenale resta comunque centrale per l'economia e l'occupazione spezzine, pur essendosi la sua attività fortemente ridimensionata in conseguenza dei mutati scenari bellici internazionali, dei progressi della tecnologia a favore della guerra area, della chiusura del centro di addestramento reclute in seguito alla fine del servizio di leva obbligatorio e, soprattutto, della cessazione delle attività di costruzione delle navi;
sebbene oggi le sue attività siano riferite solo alla manutenzione e all'ammodernamento delle unità navali (di linea, speciali e a vela), queste sono espressione di un notevole avanzamento tecnologico e delle rarissime professionalità che eseguono lavori artigianali nei settori veleria, falegnameria, cordami, accanto a specialisti del settore navalmeccanico ed elettronico;
valutato in particolare che:
la situazione della frazione di Marola (La Spezia) è del tutto peculiare infatti nella seconda metà del XIX secolo vennero distrutti l'adiacente borgo di San Vito, la chiesa, il cimitero e fu privata di ogni accesso al mare per far posto all'estensione dell'arsenale murando letteralmente il lungomare naturale

di questo caratteristico borgo;
ogni eventuale e auspicabile percorso di riconversione delle aree parzialmente o totalmente dismesse, passa necessariamente dall'attuazione di un serio piano di bonifiche delle aree inquinate, a partire dalle zone rosse maggiormente inquinate;
tra i siti inquinati già mappati nello studio per la caratterizzazione dei suoli eseguito nell'ambito di un'inchiesta aperta dalla Procura di La Spezia per indagare sull'ipotesi di violazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 22 del 1997, viene individuato il "Campo in ferro" prospiciente alla frazione dì Marola;
nella relazione tecnica, depositata presso gli uffici della Procura spezzina il 18 novembre 2003, viene citato il ritrovamento di 725 chili di rifiuti classificati come radioattivi e una serie di rifiuti tossiconocivi che vanno dai resti di amianto a vecchie batterie, a residui di oli, diluenti, vernici, solventi e rottami metallici, idrocarburi, policlorobifenili e diossine;
nel corso dei decenni sarebbe stato accumulato nell'area uno strato di depositi alto sino a 3 metri, su di un'estensione di 700 metri quadrati determinando la contaminazione delle acque dolci di falda;
nella primavera 2004 le autorità competenti sulle aree dell'arsenale comunicavano di avere portato a termine la prima fase della bonifica consistente nella rimozione di circa 2 milioni di chili di materiale ferroso;
secondo quanto disposto dall'autorità giudiziaria sarebbe dovuta successivamente partire la bonifica integrale con l'interessamento del sottosuolo certamente infiltrato dal percolare delle sostanze nocive sversate ed esposte all'azione delle precipitazioni meteoriche che per decenni avevano dilavato le componenti solubili o trasportabili dall'acqua;
dopo 9 anni da quel primo intervento di messa in sicurezza urgente, non è seguito l'intervento definitivo di decontaminazione e bonifica del sottosuolo, lasciando la popolazione con la certezza di vivere in un ambiente non salubre e di fatto abbandonato,
si chiede di sapere quale attività i Ministri in indirizzo, per la materia di competenza, intendano porre in essere al fine di reperire le risorse economiche necessarie e sufficienti allo scopo di attuare con urgenza la bonifica del "Campo in ferro" all'interno del complesso dell'arsenale di La Spezia, dando così l'impulso ad un'operazione di reale valorizzazione che passi dalla condivisione con le comunità locali iniziando una positiva riconversione ad usi civili di aree di pregio ambientale.
(4-01198)
ENDRIZZI, LEZZI, MANGILI, BERTOROTTA, MORRA, CRIMI, MOLINARI, SIMEONI, AIROLA, BENCINI, MONTEVECCHI, Maurizio ROMANI, SANTANGELO, MUSSINI, SCIBONA, SERRA, CASTALDI, DONNO, PUGLIA, FATTORI, MARTELLI, CIAMPOLILLO, CIOFFI, CATALFO, NUGNES, GAETTI, LUCIDI, CAPPELLETTI, MORONESE, BATTISTA, PAGLINI, BIGNAMI, TAVERNA, BOTTICI, CAMPANELLA, GIROTTO, BUCCARELLA, MARTON - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno* - Premesso che:
il sindaco di Padova Flavio Zanonato è decaduto dalla carica elettiva in seguito alla nomina come Ministro dello sviluppo economico;
in data 5 agosto 2013 il Consiglio comunale di Padova è stato formalmente sciolto;
su proposta del Ministro dell'interno Angelino Alfano, il Presidente della Repubblica ha firmato il decreto di scioglimento, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto. Il vice sindaco Ivo Rossi diventa dunque vice sindaco reggente;
in un'intervista pubblicata sul quotidiano "Il Mattino" di Padova del 4 settembre 2013, Mario Bertolissi, professore di diritto costituzionale all'università di Padova, uno dei massimi esperti italiani di diritto pubblico, ha dichiarato che questa vicenda è un caso unico e farà "scuola" in campo giuridico. Infatti tra i vari dubbi "Si deve tener conto dell'atto d'investitura politica che il corpo elettorale comunale fa nel momento in cui elegge direttamente il sindaco, nel nostro caso Zanonato e non Rossi. Questa circostanza potrebbe indurre a concludere che il venir meno del titolare originario della carica comporta anche un depotenziamento dei poteri dell'intera amministrazione";
all'atto pratico il vice sindaco reggente non appare titolato ad assumere iniziative di carattere

straordinario, nel qual caso eventuali atti potrebbero essere successivamente impugnati dall'opposizione o da un eventuale nuovo sindaco o da soggetti aventi titolo;
considerato che:
da fonti di stampa ("Il Gazzettino" di Padova dell'11 novembre) si apprende che, nel campo dei trasporti pubblici locali, il vice sindaco Ivo Rossi caldeggia una fusione tra Aps *holding* (controllata dal Comune di Padova) e Busitalia Sita Nord (società partecipata al 100 per cento dalle Ferrovie dello Stato);
stando alla medesima fonte, il vice sindaco reggente avrebbe già fatto la richiesta all'azienda e questa opzione dovrebbe essere votata dall'attuale Consiglio comunale nella seduta che precederà la pausa natalizia;
questa operazione, a parere degli interroganti, assumerebbe carattere di straordinaria amministrazione, in quanto andrebbe a spostare in modo irreversibile i livelli decisionali in materia di trasporto pubblico al di fuori dell'area di controllo del Comune di Padova, peraltro con ingenti risvolti patrimoniali,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;
se non ritengano opportuno, per quanto di competenza, attivarsi presso le amministrazioni competenti affinché si giunga ad una definizione della fusione, in particolare se non possa configurarsi come atto di straordinaria amministrazione, considerato che in tale caso potrebbe essere impugnata e invalidata dagli organi amministrativi competenti, determinando un danno per il Comune di Padova e per i suoi cittadini, nonché per le società coinvolte nell'operazione stessa, utenti e contribuenti.
(4-01199)
VALENTINI, GRANAIOLA, AMATI - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* -
Premesso che:
l'idea di realizzare un nuovo mercato ittico a Viareggio nasce negli anni 2006-2007 per rispondere alle moderne esigenze del settore della pesca ed anche alle indicazioni dell'amministrazione comunale che intendeva realizzare nell'area del vecchio mercato ittico insediamenti industriali della nautica da diporto, cioè un "centro tecnologico avanzato per la nautica";
l'iniziativa fu condivisa dal movimento cooperativo del comparto della pesca. Le 6 cooperative rappresentative della maggioranza dei pescatori della marineria di Viareggio diedero vita ad un consorzio unitario, chiamato "la Cittadella della Pesca", consorzio trasformato, successivamente, in un'organizzazione di produttori (OP);
la Giunta comunale di Viareggio, con delibera n. 756 del 26 ottobre 2007, approvava il progetto esecutivo del nuovo mercato ittico, da realizzare con un impegno di spesa complessivo di 2.500.000 euro al Peg 74255 imp.3092/2006 per 2.400.000 e al Peg 84000 imp 3113/2006 per 100.000 euro provenienti da trasferimento di fondi regionali per interventi al porto;
il nuovo mercato avrebbe dovuto essere realizzato in un anno e mezzo ovvero entro la metà del 2009;
i lavori sono iniziati nell'anno 2011, con un bando di appalto per un importo pari a 2 milioni di euro, ma sono stati interrotti nell'anno 2012 a causa della difficile situazione finanziaria ditta della ditta appaltatrice, senza alcun intervento da parte dell'amministrazione comunale di Viareggio;
nel 2012, su richiesta dello stesso Comune di Viareggio, la Regione Toscana ha approvato un finanziamento su Fondi FEP (misura porti) per la realizzazione di allacci di servizio al nuovo mercato ittico, per un importo pari a 424.857,66 euro;
a tutt'oggi i lavori sono ancora in fase di cantierizzazione;
rilevato che:
il Comune di Viareggio ha beneficiato, attraverso i bandi della Provincia di Lucca, dei fondi della legge regionale n. 66 del 2005, in particolare: 1) per l'annualità 2009 (DGP n. 102 del 19 maggio 2009) 82.995,02 euro per l'impianto di asta meccanizzata; 83.000,00 euro per impianto di produzione di ghiaccio; 83.220,94 euro per impianto di confezionamento molluschi e macchina per pulizie pavimenti; 2) per l'annualità 2010 (DGP n. 235 del 30 luglio 2010) 79.302,11 euro per la realizzazione colonnine per allaccio luce e acqua banchina della pesca; 88.744,50 euro per realizzazione cabina

elettrica nuovo mercato; 3) per l'annualità 2011 (DD n. 5376 del 13 ottobre 2011) 199.356 euro per gli impianti antincendio, fotovoltaico, tribune per asta meccanizzata e adeguamento locali per confezionamento molluschi; 4) per l'annualità 2013 (DGP n. 77 9 aprile 2013 e DGP n. 79 9 aprile 2013) 57.899,15 euro per pensilina per sbarco pescato antistante nuovo mercato ittico; 19.293,78 euro per acquisto bilici elettronici dotati di dispositivo di etichettatura per tracciabilità;

considerato che:

in Toscana, nell'ultimo decennio, il comparto della pesca ha subito un calo di catture del 48,84 per cento, mentre l'occupazione è diminuita del 38,26, la flottiglia del 28,1 e i ricavi si sono ridotti del 31 per cento;

nella stessa regione, relativamente al periodo 2005-2011 si è registrata una diminuzione di circa il 30 per cento delle imbarcazioni; si è passati, infatti, da 850 a 604 unità per poi scendere al di sotto delle 600 unità alla fine del 2012;

in particolare, nella città di Viareggio, sede di una delle più importanti marinerie toscane, da 146 imbarcazioni censite nel 2007 oggi se ne contano poco più di 100, ovvero oltre il 25 per cento in meno;

la difficile crisi in cui versano le imprese che operano nel settore ittico è stata determinata soprattutto dal costante aumento dei costi di gestione registrato negli ultimi anni, dato dal rincaro del gasolio e dalla vetustà delle imbarcazioni e dal prezzo di vendita del prodotto ittico fresco nazionale condizionato al ribasso dai grossisti che importano pesce fresco dai Paesi del Mediterraneo a costi notevolmente più bassi;

considerato che:

a Viareggio, così come in tutta la Versilia, è necessario provvedere con la massima urgenza al rilancio dell'economia del mare;

la presenza a Viareggio dell'OP, strumento operativo tanto sollecitato dall'Unione europea, che raggruppa la quasi totalità della marineria locale rappresenta indubbiamente un'ottima un'opportunità per consentire tale rilancio, soprattutto per la gestione del nuovo mercato ittico e per la valorizzazione del prodotto ittico fresco nazionale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei motivi per cui l'amministrazione comunale di Viareggio anziché affidare la gestione diretta del nuovo mercato ittico all'OP, ovvero ai soggetti più indicati a svolgere tale compito, ritenga di dover procedere ad una gara aperta soggetti del settore commerciale e turistico;

se ritenga che anche nel caso del mercato ittico di Viareggio possano essere applicate, senza ricorrere alle normative nazionali sugli appalti e sulle concessioni di servizi, le normative europee di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 relative alla diretta gestione del mercato ittico ai produttori;

se non ritenga di dover fornire la rendicontazione dei finanziamenti regionali ed europei fino ad oggi impegnati per il nuovo mercato ittico di Viareggio, ancora in fase di realizzazione.

(4-01200)

RAZZI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

nel 2007 sono state inaugurate, lungo il percorso della tangenziale di Pesacara strada statale 714, due gallerie, nel tratto compreso tra Pescara e Francavilla a mare: la San Silvestro (Pescara) con una lunghezza di 3.625 metri e Le Piane (Francavilla) con una lunghezza di 1.919 metri;

entrambe le gallerie versano in uno stato di totale degrado dovuto agli scarsi interventi di manutenzione;

ambedue presentano crepe profonde, sia superiori sia laterali, attraverso le quali filtrano ingenti quantità d'acqua, a seguito delle precipitazioni che si abbattono sul territorio;

durante i periodi di piogge copiose è preferibile percorrere strade alternative alla tangenziale per non incorrere in situazioni di grave pericolo;

lo stato delle cose è assai preoccupante vi è la necessità di un celere intervento per non incorrere nel rischio che le volte, in seguito alle piogge perduranti, possano cedere dall'alto e dai fianchi,

si chiede di sapere quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, in favore della messa in sicurezza delle gallerie affinché si scongiuri qualsiasi incidente che potrebbe rivelarsi assai grave.
(4-01201)
BOTTICI, AIROLA, BERTOROTTA, BIGNAMI, BLUNDO, BOCCHINO, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIOFFI, DE PIETRO, DONNO, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, MARTELLI, MOLINARI, MONTEVECCHI, MUSSINI, NUGNES, ORELLANA, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, SERRA, VACCIANO, PEPE - *Ai Ministri della difesa, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute* - Premesso che:
il Movimento 5 Stelle è da tempo impegnato sulla questione riguardante le operazioni di avvio dello sversamento delle acque di raffreddamento del reattore nucleare sperimentale della Marina militare (Cisam - Centro interforze studi e applicazioni militari) di S.Piero in Grado (Pisa);
lo sversamento riguarda circa 750.000 litri di acque radioattive, sulla cui decontaminazione e sicurezza non ci sono certezze, che saranno versate nel canale dei Navicelli per poi defluire in mare e sulle coste, depositandosi nei sedimenti così rischiando di contaminare la catena alimentare;
l'operazione riguarda materiale acquoso contenente parti di radionuclidi, conteggiate in trizio, e sta suscitando allarme nella popolazione residente nelle zone interessate;
considerato che:
la direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio dell'Unione europea del 19 luglio 2011, al punto 31 dei considerando, definisce anche i doveri di informazione verso le popolazioni, e il dovere di coinvolgimento nelle decisioni delle autorità locali interessate;
la convenzione di Aarhus (Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale), recepita dalla legislazione italiana, è uno strumento internazionale volto a garantire all'opinione pubblica e ai cittadini il diritto alla trasparenza e alla partecipazione in materia di processi decisionali di Governo locale, nazionale e transfrontaliero concernenti l'ambiente;
il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 3-*ter*, sancisce la previsione del principio di precauzione;
l'Agenzia internazionale dell'energia atomica regola le disposizioni sulle pratiche di dismissione;
il decreto legislativo n. 230 del 1995, recante "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari", fissa le regole generali in materia di radiazioni ionizzanti ivi comprese tutte le attività che riguardano i rifiuti nucleari;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2005, n. 183, recante "Regolamento di sicurezza nucleare e protezione sanitaria per l'Amministrazione della difesa", attribuisce la competenza al Ministero della difesa implicitamente escludendo i Ministeri dell'ambiente, dell'industria, del lavoro, della salute e dell'interno e gli enti locali;
considerato inoltre che:
il processo di smaltimento del reattore costituisce a tutti gli effetti un'attività di natura industriale-civile con possibili rilevanti ricadute sulla salute della popolazione e sull'ambiente, come testimonia il fatto stesso di voler sversare le acque al di fuori del sito militare del Cisam;
a parere degli interroganti l'attività di trattamento dei rifiuti radioattivi dovrebbe essere sottoposta alle prescrizioni autorizzative della legislazione civile e alle relative direttive in materia di valutazione di impatto ambientale ove applicabili: ma così non sta accadendo, proprio a partire dallo sversamento delle acque il cui impatto sull'ambiente andrebbe valutato anche in base a matrici ambientali da stabilire preventivamente e quindi con la possibilità di esprimere osservazioni di carattere tecnico e di opportunità da parte di tutti e tutte,
si chiede di sapere:
se, considerate le normali procedure in materia nucleare, siano stati coinvolti nell'*iter* autorizzativo del

progetto di smantellamento anche i Ministeri della salute e dell'ambiente;
quali urgenti iniziative intendano assumere i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle rispettive competenze, per monitorare attentamente le acque di raffreddamento del reattore nucleare;
se non ritengano necessario acquisire le analisi promosse dall'Enea sulle acque *post* trattamento e precedenti allo sversamento, verificare i protocolli utilizzati e i risultati completi, comprensivi del quantitativo globale in Bquerel per litro o in altra unità di misura idonea nonché il profilo chimico-fisico totale dell'acqua, compresa la misurazione di tutte le tipologie di radionuclidi, ed in particolare quelli preesistenti;
se non ritengano che i risultati delle analisi debbano essere sottoposti ad un ente terzo di controllo individuato e certificato, non interno al Ministero della difesa proprio come l'ente che ha prodotto le stesse analisi in occasione dello sversamento quale inizio del processo di smaltimento;
se non intendano adottare tutte le opportune iniziative al fine di verificare, attraverso la certificazione da parte di enti specializzati nel settore nucleare e sanitario, il rispetto delle disposizioni della normativa nazionale e europea.
(4-01202)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

4 a Commissione permanente (Difesa):

3-00502, della senatrice Amati, sulle modalità di vaccinazione del personale militare;

7ª Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00500, della senatrice Padua ed altri, sull'abilitazione degli insegnanti di sostegno;

8a Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):

3-00496, del senatore Mazzoni, sulla circolazione dei carrelli elevatori su strada;

3-00501, della senatrice Padua ed altri, sulle tariffe agevolate per gli studenti universitari fuori sede ed altri;

12a Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-00497, della senatrice Bonfrisco, sulle presunte mancanze dei medici nell'ospedale "Garibaldi" di Catania in occasione della nascita di due gemelle;

13ª Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-00499, della senatrice Granaiola, sull'attività di *decommissioning* del reattore nucleare del Cisam in provincia di Pisa.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-01171, del senatore Campanella ed altri.

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.